

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza emessa il 20 aprile 2021, La Corte d'Assise di Palermo, Sez. II, dichiarava Bagarella Leoluca Biagio e Cinà Antonino colpevoli del reato di minaccia aggravata e continuata, commesso in Palermo, Roma e altrove al 1992 in poi, e come loro ascritto al capo A) della rubrica

Dichiarava altresì De Donno Giuseppe, Mori Mario e Subranni Antonio colpevoli del reato loro ascritto al medesimo capo A) della rubrica, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p., limitatamente alle condotte contestate come commesse sino al 1993;

Dell'Utri Marcello colpevole del reato ascrittogli al capo A) della rubrica, limitatamente alle condotte contestate come commesse nei confronti del Governo presieduto da Silvio Berlusconi;

Ciancimino Massimo colpevole del reato ascrittogli al capo E) della rubrica.

Per l'effetto, condannava:

Bagarella Leoluca Biagio alla pena di anni ventotto di reclusione; Cinà Antonino, Dell'Utri Marcello, Mori Mario e Subranni Antonio ciascuno alla pena di anni dodici di reclusione; De Donno Giuseppe e Ciancimino Massimo ciascuno alla pena di anni otto di reclusione; e tutti gli imputati predetti al pagamento delle spese processuali e alle pene accessorie di legge (dell'interdizione in perpetuo di pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena).

Ai sensi dell'art. 538 c.p.p., condannava inoltre:

Bagarella Leoluca Biagio, Cinà Antonino, De Donno Giuseppe, Dell'Utri Marcello, Mori Mario e Subranni Antonio, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore della parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri (liquidati in complessivi E. 10.000.000,00), ed in favore delle altre parti civili Presidenza della Regione Siciliana, Comune di Palermo, "Centro studi e iniziative culturali Pio La Torre" e "Libera

Associazione, nomi e numeri contro le mafie”, nella misura da liquidarsi davanti al competente giudice civile;

Gli stessi imputati erano condannati, sempre in solido tra loro, al risarcimento dei danni, da liquidarsi davanti al competente giudice civile, in favore della parte civile “Associazione tra familiari delle vittime della strage di Via dei Georgofili”.

Ciancimino Massimo era condannato invece al risarcimento dei danni, da liquidarsi davanti al competente giudice civile, in favore della parte civile Giovanni De Gennaro. Tutti gli imputati predetti venivano condannati alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili costituite (Presidenza del Consiglio dei Ministri e Presidenza della Regione Siciliana; Comune di Palermo; “Centro studi e iniziative culturali Pio La Torre” per quest’ultimo disponendo il pagamento delle somme liquidate in favore dello Stato; “Libera Associazione, nomi e numeri contro le mafie”, con distrazione in favore dell’Avv. Vincenza Rando dichiaratasi antistataria)

Ed ancora, Bagarella Leoluca Biagio, Cinà Antonino, De Donno Giuseppe, Mori Mario e Subranni Antonio, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile “Associazione tra familiari delle vittime della strage di Via dei Georgofili”; e Ciancimino Massimo al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile Giovanni De Gennaro.

Ai sensi dell’art. 530 c.p.p., assolveva:

Subranni Antonio, Mori Mario e De Donno Giuseppe dal reato ascritto al capo A) della rubrica per le condotte contestate come commesse successivamente al 1993 per non avere commesso il fatto;

Dell’Utri Marcello dal reato ascritto al capo A) della rubrica per le condotte contestate come commesse nei confronti dei Governi precedenti a quello presieduto da Silvio Berlusconi per non avere commesso il fatto;

Mancino Nicola dal reato ascritto al capo C) della rubrica perché il fatto non sussiste; Ciancimino Massimo dal reato ascritto al capo D) della rubrica perché il fatto non sussiste.

Ai sensi degli artt. 157 e segg. c.p., 69, 129 e 531 c.p.p., dichiarava non doversi procedere nei confronti di Brusca Giovanni, previa concessione della circostanza attenuante speciale prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, ora art. 416 bis.1 comma 3 c.p., perché estinto il reato contestato per intervenuta prescrizione e nei confronti di Riina Salvatore perché estinto il reato contestato per morte del reo.

1.1.- Per una migliore comprensione dei fatti di causa è opportuno rammentare che a RIINA Salvatore, BAGARELLA Leoluca, CINA' Antonino, SUBRANNI Antonio, MORI Mario, DE DONNO Giuseppe, DELL'UTRI, Marcello, il reato di minaccia aggravata e continuata a Corpo dello Stato commesso in Palermo, Roma e altrove a partire dal 1992 (artt. 81, 110, 338 e 339, 7 D.L. 152/91), era stato contestato, in concorso tra loro, e unitamente a Provenzano Bernardo, nei cui confronti si è proceduto separatamente, e a MANNINO Calogero, anch'egli separatamente giudicato, nonché in concorso con BRUSCA Giovanni che, con la medesima sentenza veniva invece prosciolto per intervenuta prescrizione, per avere posto in essere le condotte specificate al capo A) della rubrica, e segnatamente (per tutti):

*“perché, anche in tempi diversi, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro (taluni nella qualità di esponenti di vertice dell'associazione mafiosa denominata “Cosa Nostra”, altri quali pubblici ufficiali che hanno agito con abuso di potere e con violazione dei doveri inerenti una pubblica funzione, altri ancora nella veste di esponenti politici di primo piano), con il Capo della Polizia pro-tempore PARISI Vincenzo e il Vice Direttore Generale pro-tempore del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria DI MAGGIO Francesco, entrambi deceduti, e con altri allo stato ignoti, per turbare la regolare attività di corpi politici dello Stato italiano, ed in particolare del Governo della Repubblica, usavano minaccia – consistita nel prospettare l'organizzazione e l'esecuzione di stragi, omicidi e altri gravi delitti (alcuni dei quali commessi e realizzati) ai danni di esponenti politici e delle Istituzioni – a rappresentanti di detto corpo politico per impedirne o comunque turbarne l'attività”.*

E in particolare:

*“RIINA Salvatore, PROVENZANO Bernardo e CINA' Antonino, prospettando ad esponenti delle Istituzioni, anche per il tramite di CIANCIMINO Vito Calogero, deceduto, una serie di richieste*

*finalizzate ad ottenere benefici di varia natura (tra l'altro concernenti la legislazione penale e processuale in materia di contrasto alla criminalità organizzata, l'esito di importanti vicende processuali ed il trattamento penitenziario degli associati in stato di detenzione) per gli aderenti all'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra". Ponendo l'ottenimento di detti benefici come condizione ineludibile per porre fine alla strategia di violento attacco frontale alle Istituzioni la cui esecuzione aveva avuto inizio con l'omicidio dell'on. Salvo LIMA;*

*SUBRANNI Antonio, MORI Mario e DE DONNO Giuseppe, ponendo in essere (nella loro rispettiva qualità di Comandante del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, Vice Comandante operativo e di Ufficiale addetto al predetto R.O.S.), in relazione alle sopra menzionate richieste, le seguenti condotte:*

*inizialmente contattando, su incarico di esponenti politici e di governo, uomini collegati a "Cosa Nostra" (fra gli altri, in particolare, CIANCIMINO Vito Calogero, nella sua veste di tramite con uomini di vertice della predetta organizzazione mafiosa ed "ambasciatore" delle loro richieste), e così agevolando l'instaurazione di un canale di comunicazione con i capi del predetto sodalizio criminale, finalizzato a sollecitare eventuali richieste di "Cosa Nostra" per far cessare la strategia omicidiaria e stragista;*

*in seguito, favorendo lo sviluppo di una "trattativa" fra lo Stato e la mafia, attraverso reciproche parziali rinunce in relazione, da una parte, alla prosecuzione della strategia stragista e, dall'altra, all'esercizio dei poteri repressivi dello Stato;*

*successivamente assicurando altresì il protrarsi dello stato di latitanza di PROVENZANO Bernardo, principale referente mafioso di tale "trattativa";*

*condotte tutte che, per un verso, agevolavano la ricezione presso i destinatari ultimi della minaccia di prosecuzione della strategia stragista e, per altro verso, rafforzavano i responsabili mafiosi nel loro proposito criminoso di rinnovare la predetta minaccia;*

*MANNINO Calogero Antonio, ponendo in essere, in relazione alle sopra menzionate richieste, le seguenti condotte:*

*contattando, a cominciare dai primi mesi del 1992, esponenti degli apparati info-investigativi al fine di acquisire informazioni da uomini collegati a "Cosa Nostra" ed aprire la sopra menzionata "trattativa" con i vertici dell'organizzazione mafiosa, finalizzata a sollecitare eventuali richieste di "Cosa Nostra" per far cessare la programmata strategia omicidiario-stragista, già avviata con*

*l'omicidio dell'on. Salvo LIMA, e che aveva inizialmente previsto l'eliminazione, tra gli altri, di vari esponenti politici e di Governo, fra cui egli stesso MANNINO;*

*esercitando altresì, in epoca successiva, ed in relazione alle richieste di "Cosa Nostra", indebite pressioni finalizzate a condizionare in senso favorevole a detenuti mafiosi la concreta applicazione dei decreti di cui all'art. 41 bis ord. penit.;*

*con le sopraindicate condotte così agevolando lo sviluppo della "trattativa" Stato-mafia sopra menzionata, e quindi rafforzando il proposito criminoso di "Cosa Nostra" di rinnovare la minaccia di prosecuzione della strategia stragista;*

*BAGARELLA Leoluca e BRUSCA Giovanni, prospettando al Capo del Governo in carica BERLUSCONI Silvio, per il tramite di MANGANO Vittorio (deceduto) e di DELL'UTRI Marcello, una serie di richieste finalizzate ad ottenere benefici di varia natura (tra l'altro concernenti la legislazione penale e processuale in materia di contrasto alla criminalità organizzata, l'esito di importanti vicende processuali ed il trattamento penitenziario degli associati in stato di detenzione) per gli aderenti all'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra". Ponendo l'ottenimento di detti benefici come condizione ineludibile per porre fine alla strategia di violento attacco frontale alle Istituzioni la cui esecuzione aveva avuto inizio con l'omicidio dell'on. Salvo LIMA ed era proseguita con le stragi palermitane del '92 e le stragi di Roma, Firenze e Milano del '93;*

*DELL'UTRI Marcello, ponendo essere, in relazione alle sopra menzionate richieste, le seguenti condotte:*

*inizialmente proponendosi ed attivandosi, in epoca immediatamente successiva all'omicidio LIMA ed in luogo di quest'ultimo, come interlocutore degli esponenti di vertice di "Cosa Nostra" per le questioni connesse all'ottenimento dei benefici sopra indicati;*

*successivamente rinnovando tale interlocuzione con i vertici di Cosa Nostra, in esito alle avvenute carcerazioni di CIANCIMINO Vito Calogero e di RIINA Salvatore, così agevolando il progredire della "trattativa" Stato-mafia sopra menzionata, e quindi rafforzando i responsabili mafiosi della trattativa nel loro proposito criminoso di rinnovare la minaccia di prosecuzione della strategia stragista;*

*agevolando materialmente la ricezione di tale minaccia presso alcuni destinatari della stessa ed in particolare, da ultimo, favorendone la ricezione da BERLUSCONI Silvio dopo il suo insediamento come Capo del Governo;*

*Per tutti con le ulteriori aggravanti di cui agli artt. 61 n. 2, 339 2° comma c.p. e 7 d.l. 152/91, per avere commesso il fatto in più di dieci persone riunite, al fine di avvantaggiare l'associazione mafiosa armata denominata "cosa nostra", nonché per essersi avvalsi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva ed all'ulteriore scopo di assicurare ai membri dell'associazione mafiosa in questione il prodotto e la impunità di reati precedentemente commessi;*

*per DE DONNO, MANNINO, MORI e SUBRANNI, con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 61 n. 9 c.p. per avere commesso il fatto con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti alla loro qualità di pubblici ufficiali;*

*per BAGARELLA, BRUSCA, PROVENZANO e RIINA, con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 61 n. 6 c.p., per avere commesso il reato durante il tempo in cui si sottraevano volontariamente all'esecuzione di più mandati di cattura ed ordini di carcerazione in relazione al delitto di associazione mafiosa e a numerosi altri specifici delitti-fine".*

2.- Avverso tale sentenza proponevano separati atti d'appello i difensori di tutti gli imputati che avevano riportato condanna, chiedendo, nel merito, l'assoluzione con le più ampie formule e, in particolare, tutti, perché il fatto non sussiste. Nell'interesse di MORI, DE DONNO e SUBRANI si chiede in subordine l'assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato" in relazione alla scriminante dello stato di necessità e, in ogni caso, per carenza del dolo richiesto ai fini della sussistenza del reato.

Anche la difesa di CIANCIMINO Massimo insisteva per l'assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto o per carenza dell'elemento soggettivo.

I difensori di Bagarella Leoluca Biagio, Cinà Antonino, De Donno Giuseppe, Dell'Utri Marcello, Mori Mario e Subranni Antonio reiteravano una serie di eccezioni preliminari di incompetenza, impugnando la statuizione con cui il giudice di primo grado aveva affermato la propria competenza per connessione; e di nullità che erano state parimenti rigettate dalla Corte. E unitamente al merito impugnavano le ordinanze con cui erano state rigettate una serie di richieste istruttorie avanzate nel corso dell'istruzione dibattimentale.

Per gli imputati predetti si contestava in subordine la sussistenza delle ritenute aggravanti e si reiteravano le eccezioni di prescrizione, impugnando la statuizione che le aveva disattese.

Di tutte le doglianze difensive e delle questioni preliminari che gli atti d'appello hanno rilanciato si darà conto nell'esaminare i rispetti gravami.

Nell'interesse degli imputati BAGARELLA, DELL'UTRI e MORI sono state inoltre reiterate eccezioni di ne bis in idem variamente articolate in relazione a pregressi giudicati formati su sentenze emesse in separati processi nei riguardi di tali imputati. Anche di tali eccezioni si darà conto nell'esaminare le singole posizioni e ne trattare le vicende che quei giudicati richiamano.

I difensori di MORI e DE DONNO hanno fatto rituale deposito di motivi nuovi.

### **3.- Il giudizio d'appello.**

#### **29 aprile 2019**

3.1.- All'udienza del 29 aprile 2019, verificata la regolare costituzione delle parti, e i video-collegamenti per la partecipazione a distanza degli imputati BAGARELLA Leoluca Biagio, BRUSCA Giovanni, CIANCIMINO Massimo, CINA' Antonino e DELL'UTRI Marcello, il Presidente, preliminarmente, comunicava che dalla Casa Circondariale di Regina Coeli di Roma era pervenuta una dichiarazione dell'imputato CIANCIMINO Massimo di rinuncia a presenziare all'udienza per motivi di salute e un certificato medico con quale il medico di guardia dell'U.O.S.D. dell'Istituto Penitenziario attestava che l'imputato era "lucido" e nulla ostava alla traduzione in udienza.

L'Avv. Roberto D'AGOSTINO, in qualità di difensore del CIANCIMINO, dopo aver rappresentato alla Corte le precarie condizioni di salute del proprio assistito (e prodotto a tal fine diario clinico e relazione sanitaria), depositava istanza con la quale chiedeva, ai sensi dell'art. 70 c.p.p., che la Corte disponesse perizia per accertare le capacità dell'imputato di partecipare coscientemente al dibattimento.

La Corte, prendendo atto della dichiarazione di rinuncia dell'imputato, e alla luce della certificazione medica allegata, si riservava di svolgere ulteriori accertamenti presso la Casa Circondariale ove si trovava ristretto l'imputato ed eventualmente di disporre perizia.

A questo punto il Presidente iniziava a svolgere la relazione sui fatti di causa (sulla richiesta dell'Avv. Luca CIANFERONI, difensore di BAGARELLA, di consegnare alle parti la relazione scritta e dare la stessa per fatta, la Corte, sentite le parti, si riservava di decidere, sciogliendo poi la riserva nel senso di proseguire lo svolgimento della relazione orale).

All'udienza del 13 maggio 2019, il Presidente comunicava che dalla Casa Circondariale Regina Coeli di Roma era pervenuta relazione sanitaria sulle condizioni di salute dell'imputato CIANCIMINO Massimo, che confermava l'inesistenza di motivi clinici ostativi alla partecipazione dell'imputato alle udienze per mezzo videoconferenza. La Corte disponeva ulteriori accertamenti sulle condizioni di salute del Ciancimino.

Anche le successive udienze del 31 maggio e del 10 giugno 2019 erano dedicate allo svolgimento della relazione introduttiva che veniva completata alle udienze del 17 e 24 giugno 2019 dal Consigliere dott. Vittorio ANANIA, per la parte relativa ai motivi di impugnazione.

Terminata la relazione del Consigliere dott. ANANIA, il Presidente invitava i difensori degli imputati a illustrare le rispettive richieste istruttorie.

L'Avv. Francesco Centonze, nell'interesse dell'imputato DELL'UTRI Marcello insisteva nella richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, e in particolare insisteva nella richiesta di esame dell'On. Silvio Berlusconi e nella richiesta di acquisizione del file audio sulle dichiarazioni rese dal medesimo Berlusconi nelle immediatezze della pronuncia della sentenza di primo grado del medesimo procedimento.



L'avv. Francesco Bertorotta, nell'interesse dell'imputato DELL'UTRI Marcello, si associava alle richieste dell'avv. Centonze.

L'avv. Giovanni Di Benedetto, nell'interesse dell'imputato CINA' Antonino, insisteva nella richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale per i motivi indicati nell'atto d'appello.

L'avv. Giovanni Anania, nell'interesse di BAGARELLA Leoluca Biagio, chiedeva la riapertura dell'istruttoria dibattimentale per:

- procedere all'esame di Lipari Giuseppe e di Mons. Fabio Fabbri, acquisire il filmato della trasmissione andata in onda sulle reti RAI il giorno 13 giugno 2019, avente ad oggetto la vicenda relativa alla c.d. trattativa Stato-mafia.

L'avv. Basilio Milio, nell'interesse degli imputati MORI Mario e DE DONNO Giuseppe, insisteva in tutte le richieste di riapertura dell'istruttoria dibattimentale formulate con l'atto di appello, ed inoltre:

chiedeva che la Corte acquisisse copia della sentenza Nr.24/2006 della Corte di Assise di Appello di Catania, divenuta irrevocabile;

chiedeva l'acquisizione, come prova sopravvenuta, di copia della sentenza di primo grado della Corte di Assise di Caltanissetta in data 20 aprile 2017 nel procedimento c.d. "Borsellino quater";

chiedeva, altresì, l'acquisizione, sempre come prova sopravvenuta, dei verbali delle dichiarazioni rese al CSM dalla dott.ssa Consiglio e dal dott. Patronaggio a dieci giorni dalla strage di Via D'Amelio, riservandosi, sul punto, di integrare la richiesta con ulteriori nominativi.

L'avv. Luca Cianferoni, nell'interesse di BAGARELLA Leoluca Biagio, si associava alle richieste già formulate dall'Avv. Anania; chiedeva, inoltre, che la Corte acquisisse presso il D.A.P. il fascicolo personale

custodiale di Riina Salvatore per i periodi che vanno dal 1993 al 1994 e dal 2012 al 2014.

L'avv. Fabio Ferrara, nell'interesse dell'imputato SUBRANNI Antonio, insisteva nella richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale così come formulata con l'atto di appello.

All'udienza dell'8 luglio 2019, l'Avv. Francesco Bertorotta, nell'interesse dell'imputato Dell'UTRI Marcello: insisteva nella richiesta di acquisizione formulata alla precedente udienza, nonché nella richiesta di esame, ai sensi dell'art. 495 c.p.p., dell'On. Silvio Berlusconi, come prova a discarico.

L'Avv. Giovanni Di Benedetto, nell'interesse dell'imputato CINA' Antonino, insisteva nelle eccezioni preliminari di incompetenza territoriale e funzionale, formulate con il 1°motivo dell'atto di appello; insisteva, altresì, nelle richieste formulate nel 2° e 3° motivo dell'atto di appello.

L'Avv. Luca Pallotta, nell'interesse dell'imputato SUBRANNI Antonio, insisteva in tutte le eccezioni preliminari formulate con l'atto di appello.

L'Avv. Fabio Ferrara, nell'interesse dell'imputato SUBRANNI Antonio, si associava alle richieste dell'Avv. Pallotta.

L'Avv. Francesco Antonio Romito, nell'interesse dell'imputato DE DONNO Giuseppe, insisteva in tutte le richieste formulate alla precedente udienza dall'Avv. Basilio Milio.

L'avv. Basilio Milio, nell'interesse dell'imputato MORI Mario,

insisteva nelle richieste formulate con l'atto di appello e con i motivi nuovi.

## **Il P.G. :**

Replicava alle eccezioni preliminari formulate dalla difesa degli imputati, chiedendone il rigetto;

non si opponeva sulle richieste istruttorie formulate dalla difesa degli imputati De Donno Giuseppe, Mori Mario e Subranni Antonio;

esprimeva parere favorevole alle rispettive richieste di produzione documentale;

si opponeva alla richiesta di esame testimoniale dell'On. Silvio Berlusconi ed a quella del Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin;

si riservava di decidere sulla richiesta di produzione dei verbali delle dichiarazioni rese al CSM dalla dott.ssa Consiglio e dal dott. Patronaggio in data 29/07/1992 e di interloquire alla successiva udienza sulla posizione dei rimanenti imputati;

chiedeva, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., che la Corte acquisisse i seguenti atti:

Verbale in forma riassuntiva e relativa trascrizione integrale dell'interrogatorio, reso ai magistrati della DDA di Palermo il 16 ottobre 2018, dal collaboratore di giustizia Brusca Giovanni (unitamente a note di trasmissione del 29 novembre e dell'1° dicembre 2018);

Verbale delle dichiarazioni rese da Brusca Giovanni, innanzi la Corte di Appello di Palermo, sezione I, all'udienza del 29 maggio 2018. nel procedimento con rito abbreviato a carico di Mannino Calogero;

Verbale del confronto fra Brusca Giovanni e La Barbera Gioacchino, innanzi la Corte di Appello di Palermo, sezione prima, all'udienza del 14 gennaio 2019, nel procedimento con rito abbreviato a carico di Mannino Calogero;

Verbale in forma riassuntiva dell'interrogatorio, reso a magistrati di questa Procura Generale l' 11 aprile 2019, dal collaboratore di giustizia Sinacori Vincenzo;

Verbali in forma riassuntiva e relative trascrizioni integrali degli interrogatori, resi ai magistrati della DDA di Catania il 30 maggio ed il 19 settembre 2018, dal collaboratore di giustizia Squillaci Francesco (unitamente a note di trasmissione 12

ottobre 2018 e del 14 gennaio 2019);

Verbali in forma riassuntiva e relative trascrizioni integrali degli interrogatori, resi ai magistrati della DDA di Palermo il 14 ed il 21 marzo 2019, dal collaboratore di giustizia Bisconti Filippo (unitamente a nota di trasmissione in data 26-29 aprile 2019);

Verbali delle dichiarazioni rese da Subranni Antonio l'8 settembre 1995 e l'1 aprile 1999;

Verbali delle dichiarazioni rese da Mannino Calogero l'1 marzo 1994 ed il 15 febbraio 1995;

Verbale delle dichiarazioni rese da Contrada Bruno il 19 luglio 2000;

Richiesta di archiviazione in data 2 ottobre 2015 e relativo decreto in data 12 settembre 2016 del procedimento a carico di Riccio Michele, per il reato di falsa testimonianza;

Sentenze del procedimento a carico di Corrado Carnevale:

in supporto informatico sentenza dell'8 giugno 2000 del Tribunale di Palermo;

in supporto informatico ed anche in cartaceo per estratto: (intestazione e dispositivo) sentenza n. 2247/2001, nel proc. 3387/2000 R.G. App.n. 1863/93 r.g.n.r. DDA Palermo, emessa il 29 giugno 2001 dalla Corte di Appello di Palermo, di condanna di Carnevale Corrado per il reato ascrittogli;

(in supporto informatico ed in copia informale) sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, in data 3° ottobre 2002 - 21 maggio 2003, con cui è stata annullata senza rinvio la sentenza di condanna emessa il 29 giugno 2001 dalla Corte di Appello di Palermo (in cartaceo ed in supporto informatico);

Sentenze del procedimento a carico di Pietro Ferraro:

sentenza del 10 luglio 2003 del Tribunale di Caltanissetta;

sentenza del 3 aprile 2006 della Corte di Appello di Caltanissetta;

sentenza 7 febbraio 2007 della Corte di Cassazione;

Documenti relativi alle prime indagini sull'omicidio di Giuseppe Impastato condotte dall'allora, Maggiore dei Carabinieri, Antonio Subranni, all'epoca Comandante del Reparto Operativo del Gruppo Carabinieri di Palermo:

verbale di perquisizione e sequestro, in data 9 maggio 1978, presso l'abitazione di Bartolotta Felicia, madre di Giuseppe Impastato;

verbali di perquisizione e sequestro, in data 9 maggio 1978, presso l'abitazione di Bartolotta Farà, zia di Giuseppe Impastato;

elenco del materiale informalmente sequestrato in occasione del decesso di impastato Giuseppe nella di lui abitazione;

relazione, in data 9 maggio 1978, a firma del Sergente Maggiore dei Carabinieri Salvatore Longhitano, in servizio presso la 11<sup>A</sup> Direzione Artiglieria di Messina, sulla descrizione, al momento del suo intervento, dello stato dei luoghi *rimessi in efficienza da personale delle Ferrovie dello Stato*;

relazione di servizio in data 9 maggio 1978 a firma del Vice-Brigadiere dei Carabinieri Antonino Sardo, artificiere antisabotaggio in servizio presso il Reparto Operativo dei Carabinieri di Palermo, in cui si dà atto della medesima circostanza rappresentata nel punto che precede;

rapporto giudiziario, in data 10 maggio 1978, relativo alla morte di Giuseppe Impastato, avvenuta a Cinisi il 9 maggio 1978, a firma dell'allora Maggiore dei Carabinieri e Antonio Subranni Comandante del Reparto Operativo del Gruppo Carabinieri di Palermo;

esposto, in data 16 maggio 1978, a firma di Francesco Carlotta, Giuseppe Barbera e Paola Bonsangue, compagni di partito di Giuseppe Impastato;

nota, in data 16 maggio 1978, relativo alla morte di Giuseppe Impastato, avvenuta a Cinisi il 9 maggio 1978, a firma dell'allora Maggiore dei Carabinieri Antonio Subranni, Comandante del Reparto Operativo del Gruppo Carabinieri di Palermo, indirizzata al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Cinisi per

l'assunzione di informazioni dal medico curante dell'Impastato;

nota, in data 23 maggio 1978, relativo alla morte di Giuseppe Impastato, avvenuta a Cinisi il 9 maggio 1978, a firma del Maresciallo Capo Alfonso Travali, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Cinisi, relativa ad accertamenti sulle condizioni di salute dell'Impastato, in risposta alla nota che precede;

nota, in data 1 giugno 1978, a firma del Maggiore dei Carabinieri Enrico Frasca, Comandante del Nucleo Informativo del Gruppo Carabinieri Palermo, indirizzata alle Stazioni dei carabinieri di Cinisi e Terrasini e, per conoscenza alla Compagnia dei carabinieri di Partinico, avente ad oggetto *"controllo persone sospettate di appartenenza a gruppi eversivi"*, con trasmissione dell'elenco (già indicato al punto 5) *sequestrato informalmente nell'abitazione di Impastato Giuseppe*;

nota, in data 12 aprile 1999, della Stazione dei Carabinieri di Cinisi avente ad oggetto *"Attività di indagine svolta d'iniziativa in merito alle affermazioni esternate pubblicamente in data 12 dicembre 1998 in Cinisi presso L'Auditorium della Scuola Media Statale G. Meli durante la presentazione del libro "L'assassinio e il depistaggio" da parte di Sclafani Faro e Vitale Salvatore, nonché alle dichiarazioni rese da Impastato Giovanni*;

sentenza, in data 19-22 maggio 1984, a firma del Giudice Istruttore dottor Caponetto del Tribunale di Palermo, relativa al procedimento a carico di ignoti per la morte di Impastato Giuseppe;

nota, in data 13 giugno 1984, a firma dell'Alto Commissario Antimafia, Prefetto De Francesco, di sollecitazione di informazioni e chiarimenti sulle indagini relative alla morte di Giuseppe Impastato e, segnatamente, sulla mancata considerazione della *c.d. pista mafiosa*;

nota, in data 20 giugno 1984, a firma del maggiore Tito Baldi Honorati, comandante del Nucleo Operativo del Gruppo Carabinieri, ai suoi superiori gerarchici, in risposta alla richiesta nel punto che precede dell'Alto Commissariato Antimafia;

nota, in data 27 giugno 1984, a firma del Comandante Legione Carabinieri

Sicilia Andrea Castellano, indirizzata al Gruppo Carabinieri ed alla Sezione Anticrimine di Palermo, con invito a riprendere le investigazioni sulla morte di Giuseppe Impastato come *impegno d'onore che deve riscattare la serietà e professionalità degli operatori portando chiarezza sull'intera vicenda;*  
relazione integrale "*sul caso Impastato*" della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia, approvata il 6 dicembre 2000;  
relazione di perizia fonica relativa al programma *Onda pazza* trasmesso dall'emittente provata *Radio Aut;*  
sentenze della Corte di Assise di Palermo - sezione III, n. 7 del 5 marzo 2001, nei confronti di Palazzolo Vito, in relazione all'omicidio di Impastato Giuseppe, consumato in Cinisi il 9 maggio 1978;  
sentenze della Corte di Assise di Palermo - sezione III, n. 10 dell'11 aprile 2002 nei confronti di Badalamenti Gaetano in relazione all'omicidio di Impastato Giuseppe, consumato in Cinisi il 9 maggio 1978;  
sentenze della Corte di Assise di Appello di Palermo - sezione III, n.50 del 18 ottobre 2002, nei confronti di Palazzolo Vito, in relazione all'omicidio di Impastato Giuseppe, consumato in Cinisi il 9 maggio 1978;  
relazione del *Centro Siciliano di documentazione Giuseppe Impastato* di Umberto Santino del 23 maggio 2011.

Richiesta di archiviazione, in data 2 novembre 2012, della Procura della Repubblica DDA di Palermo, del procedimento a carico di Subranni Antonio + 3, per i reati di cui agli articoli 378, 110 e 479 c.p., con riferimento ai depistaggi, omissioni e falsi nelle prime indagini in merito alla morte di Giuseppe Impastato.

Ordinanza, in data 22 dicembre 2014, dell'Ufficio GIP del Tribunale di Palermo, con cui sono state disposte nuove indagini nel menzionato procedimento a carico di Subranni Antonio + 3, per i reati di cui agli articoli 378, 110 e 479 c.p., con riferimento al depistaggio, omissioni e falsi nelle prime indagini in merito alla morte di Giuseppe

Impastato.

Richiesta di archiviazione, in data 16-21 marzo 2016. della Procura della Repubblica DDA di Palermo, del procedimento a carico di Subranni Antonio + 3, per i reati di cui agli articoli 378, 110 e 479 c.p., con riferimento al depistaggio, omissioni e falsi nelle prime indagini in merito alla morte di Giuseppe Impastato.

Ordinanza di archiviazione, in data 22 dicembre 2018, dell'Ufficio GIP del Tribunale di Palermo, del procedimento a carico di Subranni Antonio + 3, per i reati di cui agli articoli 378, 110 e 479 c.p., con riferimento al depistaggio, omissioni e falsi nelle prime indagini in merito alla morte di Giuseppe Impastato.

All'udienza dell'11 luglio 2019 il P.G.:

chiedeva di produrre i documenti di cui all'elenco che depositava e che veniva allegato al verbale;

chiedeva, altresì, che la Corte disponesse l'esame testimoniale di Bonferraro, La Bella e Rocato, il primo in servizio presso la DIA di Roma, gli altri in servizio presso la DIA di Palermo.

chiedeva il rigetto delle richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale formulate ai sensi dell'art. 603 c.p.p. dalla difesa degli imputati Bagarella Leoluca Biagio, Cinà Antonino e Ciancimino Massimo, poiché non conducenti ai fini della decisione.

non si opponeva alla richiesta di esame testimoniale dell'On. Silvio Berlusconi, avanzata dalla difesa dell'imputato Dell'Utri Marcello.

chiedeva il rigetto delle eccezioni preliminari formulate dalla difesa degli imputati;

si opponeva alle richieste istruttorie formulate con i motivi nuovi dalla difesa degli imputati De Donno Giuseppe e Mori Mario.

I difensori delle parti civili prendevano parola e si associavano alle richieste ed alle osservazioni formulate dal P.G.



All'udienza del 18 luglio 2019, l'Avv. Centonze, nell'interesse di Dell'Utri Marcello ed in ordine alle richieste istruttorie formulate dall'Ufficio della Procura Generale:

Prestava il proprio consenso alla richiesta di acquisizione del verbale integrale di interrogatorio di Brusca Giovanni del 16/10/2018 dinanzi la Procura di Palermo; nonché del verbale integrale delle dichiarazioni rese da Brusca Giovanni il 29/05/2018 e di quello relativo all'udienza del 14/01/2019 in cui era avvenuto il confronto tra Brusca e La Barbera nel procedimento di appello a carico di Mannino Calogero;

Prestava il proprio consenso alla richiesta di acquisizione del verbale integrale delle dichiarazioni rese da Sinacori l'11/04/2019;

Chiedeva il rigetto della richiesta di acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese da Squillaci davanti la DDA di Catania il 30/05/2018 ed il 19/09/2018;

Si rimetteva alla valutazione della Corte con riguardo alla richiesta di acquisizione documentale di cui ai punti da 1/1 a 1/7 e da 2/1 a 2/10 dell'elenco prodotto in udienza dal P.G. ed alla richiesta di acquisizione delle informative della DIA di Palermo su deleghe di indagine del 9 e 6 aprile 2019 e del 14 maggio 2019, proponendo, anche per ragioni di economia processuale, l'eventuale acquisizione delle informative di Bonferrato, La Bella e Broccato, senza procedere all'esame dei testi;

Prestava il proprio consenso all'acquisizione della richiesta di archiviazione della DDA di Palermo nell'ambito del Proc.Nr.3692 per la posizione di Graviano Giuseppe depositata al GIP in data 18/12/2019, subordinando tale consenso alla produzione dell'eventuale decreto di archiviazione e del materiale probatorio in atti.

Prestava il proprio consenso all'acquisizione della S.I.T. del 10 e dell'11 aprile del dott. Luigi Pagano, non ritenendo utile l'esame in aula del teste;

Si rimetteva alla valutazione della Corte con riguardo alla richiesta di acquisizione documentale di cui ai punti da 6/1 a 6/4 dell'elenco prodotto in udienza dal P.G.;

Prestava il proprio consenso sulla richiesta di acquisizione documentale di cui al punto 8 dell'elenco prodotto dal P.G.;

L'Avv. Fabio Ferrara nell'interesse di Subranni Antonio si opponeva a tutte le richieste istruttorie formulate dal P.G. con riferimento alla posizione del proprio assistito.

L'Avv. Basilio Milio, nell'interesse di Mori Mario e, in ordine alle richieste istruttorie formulate dall'Ufficio della Procura Generale:

Non si opponeva alla richiesta di acquisizione del verbale di interrogatorio di Brusca Giovanni del 16/10/2018 dinanzi la Procura di Palermo, di quello delle dichiarazioni rese da Brusca Giovanni il 29/05/2018 e di quello relativo al confronto avvenuto all'udienza del 14/01/2019 tra Brusca e La Barbera nel procedimento di appello a carico di Mannino Calogero;

Si associava alle richieste dell'Avv. Centonze per quanto riguardava la richiesta di acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese da Sinacori l'11/04/2019;

Si opponeva all'esame di Brusca Giovanni sul tema del presunto interessamento di Calogero MANNINO e del notaio Ferrara in tentativi di "aggiustamento" del processo sull'omicidio del Capitano Basile;

Si opponeva alla richiesta di acquisizione delle tre sentenze relative al processo a carico del dott. Carnevale ed alle altre tre sentenze a carico del notaio Ferraro, poiché inconferenti ai fini della decisione del presente procedimento;

Si opponeva all'acquisizione degli interrogatori del Mannino Calogero, alle sommarie informazioni del Subranni ed all'esame del Contrada nel processo a carico del Mannino;

Non si opponeva alla richiesta di acquisizione del decreto di archiviazione nel procedimento a carico del Colonnello Riccio;

Si opponeva alla produzione dei 25 documenti indicati dal P.G. per quanto riguarda la vicenda Impastato, ad eccezione del documento n.12 (il provvedimento a firma dott. Caponnetto).

L'avv. Romito, nell'interesse di De Donno Giuseppe,

si associava a tutte le argomentazioni svolte dall'avv. Milio;

depositava una memoria sulla questione di illegittimità costituzionale degli artt. 12 e

segg. c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost, se interpretati nel senso di consentire uno spostamento di competenza per connessione teleologica, senza richiedere il concorso ex art. 110, c.p. tra i diversi autori dei reati teleologicamente connessi.

L'Avv. Enrico La Grassa, nell'interesse di Cinà Antonino e Bagarella Leoluca Biagio, si associava a quanto rappresentato dai difensori prima intervenuti.

All'udienza del 22 luglio 2019 il Presidente dava atto che l'Avv. Basilio Milio aveva provveduto a depositare in cancelleria i verbali delle audizioni rese al CSM dal dott. Patronaggio in data 31/07/1992 e dalla dott.ssa Consiglio in data 30/07/1992, rinunciando alla richiesta di acquisizione delle conversazioni intercorse tra Giovanni e Massimo Ciancimino.

Il P.G. sul punto si rimetteva alla valutazione della Corte, riservandosi di produrre i verbali delle audizioni degli altri magistrati dinanzi alla Prima Commissione del CSM. L'Avv. Basilio Milio chiedeva, in subordine, qualora la Corte non avesse ammesso i predetti documenti, l'esame testimoniale dei dott.ri Patronaggio e Consiglio, riservandosi di produrre i verbali delle audizioni degli altri magistrati dinanzi alla Prima Commissione del CSM.

La Corte si ritirava in Camera di Consiglio per decidere sulle richieste istruttorie delle parti e, all'esito, il Presidente dava lettura dell'ordinanza che così decideva:

**Quanto alle richieste di prova avanzate dal P.G. all'udienza dell'8 luglio 2019, :**

Ammetteva l'acquisizione del verbale dell'interrogatorio reso da Giovanni Brusca ai magistrati della DDA di Palermo in data 16.10.2018, nonché del verbale di dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Sinacori Vincenzo dell'11.04.2019, trattandosi di atti rilevanti in riferimento all'economia complessiva dell'attività istruttoria;

Accoglieva la richiesta di un nuovo esame di Brusca Giovanni e La Barbera Gioacchino limitatamente ai capitoli di prova dedotti in relazione alle circostanze che

avevano costituito oggetto del confronto svoltosi tra i predetti nel procedimento a carico di Mannino Calogero, nonché, per il solo Brusca, anche in relazione alle nuove circostanze emerse dalle dichiarazioni che egli aveva reso nel predetto procedimento con particolare riferimento al ruolo attribuito a Calogero Mannino nel c.d. “aggiustamento” del processo Basile;

Ammetteva l’acquisizione delle sentenze di cui ai punti 11 e 12 delle richieste ex art. 603 c.p.p. del P.G.;

ammetteva l’esame del collaboratore di giustizia Squillaci Francesco in relazione alle circostanze emerse nel corso degli interrogatori resi ai magistrati della DDA di Catania il 30 maggio ed il 19 settembre 2018, trattandosi di prova sopravvenuta rispetto alla sentenza di primo grado e conducente al fine corroborare la tesi accusatoria nei riguardi dell’imputato Dell’Utri Marcello;

Rigettava la richiesta di acquisizione dei verbali delle dichiarazioni di cui ai punti 7, 8 e 9 in assenza del consenso unanime delle difese controinteressate e rigettava altresì la richiesta subordinata del P.G. di audizione di Subranni Antonio, Mannino Calogero e Contrada Bruno in quanto la prova avrebbe riguardato circostanze già scrutinate nella sentenza di primo grado;

Ammetteva l’acquisizione delle ordinanze di archiviazione *sub* punti 23 e 25 di cui al punto 13, corredate dalle relative richieste di archiviazione *sub* 22 e 24, nonché i documenti indicati ai punti da 1 a 21 sempre della suddetta richiesta al punto 13, relativi alle prime indagini sull’omicidio di Impastato Giuseppe: tutti a corredo delle conclusioni rassegnate nel provvedimento finale di archiviazione che è intervenuto successivamente alla sentenza di primo grado.

### **Quanto alle richieste di prova avanzate dal P.G. all’udienza dell’11 luglio 2019**

Rigettava la richiesta di acquisizione del decreto di archiviazione nei confronti di Graviano Giuseppe, trattandosi di un atto di parte sul quale non risultava che la competente autorità giudiziaria si fosse pronunciata;

Ammetteva l’acquisizione (ad eccezione di quelli di cui al punto 7 che sono stati

soltanto esibiti alle parti) degli atti relativi alla detenzione di Graviano Giuseppe e Graviano Filippo nonché agli accertamenti sulla vicenda del concepimento dei rispettivi figli nel periodo in cui i predetti erano già sottoposti al regime del 41 *bis* dell'Ordinamento Penitenziario;

**Quanto alle richieste di prove formulate dalla difesa dell'imputato Cinà Antonino**

Accoglieva la richiesta di esame rispettivamente del Direttore della Casa Circondariale di Tolmezzo dott.ssa Silvia Della Branca e del Direttore della Casa Circondariale di Milano Opera dott. Giacinto Siciliano sui capitoli dedotti nell'atto di appello;

Rigettava l'acquisizione dei filmati, trattandosi di accertamento a carattere esplorativo, come pure la richiesta di esame dei dottori Prestipino e Grasso non potendosi qualificare come prova contraria;

disattendeva l'eccezione di inutilizzabilità del verbale del 28.11.2002 di Lipari Giuseppe dal momento che non vi era stata alcuna violazione dell'art. 141 bis Disp. Att. del c.p.p.

**Quanto alle richieste di prove formulate dalla difesa dell'imputato Bagarella Leoluca**

Rigettava la richiesta di acquisire dal competente ufficio del DAP le informazioni e la documentazione di Riina Salvatore nel biennio 1993-95, trattandosi di accertamento esplorativo e non conducente nella finalità;

Rigettava la richiesta di un nuovo esame di Lipari Giuseppe che appariva superflua già alla luce dell'esito dell'esame espletato nel dibattimento di primo grado;

Rigettava, infine la richiesta di un nuovo esame di Monsignor Fabbri che appariva superflua e ridondante alla luce delle risultanze già acquisite sul ruolo che il Presidente Scalfaro avrebbe avuto nella vicenda della sostituzione dei vertici del DAP.

**Quanto alle richieste di prove formulate dalla difesa degli imputati Mori Mario,**

**De Donno Giuseppe e Subranni Antonio** (si faceva riferimento alle istanze per come numerate nei "Motivi nuovi e aggiuntivi")

Prove non ammesse all'udienza del 17.10.2013: doc. 1; doc. 2.

Prove non ammesse all'udienza del 22.10.2015: doc.13; doc. 20; doc. 40; doc 43; doc. 44; doc. 56, lett. e); doc. 78 lett. m), n), q), r); doc. 79; articoli di stampa dal numero 87 al 93.

Prove non ammesse all'udienza del 29.06.2017: doc. 12 ; doc. 14; doc. 15; doc. 16; doc.17; doc. 21, 22, e 23; doc. 29, 30, 31 e 32; doc. 34; doc. 35; doc. 46; doc. 48; doc. 49 e 50; doc. da 51 a 80: vanno ammessi, su accordo delle parti, limitatamente alle sentenze dell'A.G. di Gela e Caltanissetta sull'omicidio Ilardo; non vanno ammessi i restanti documenti relativi al colonnello Riccio ed alle vicende da lui riferite; doc. da 81 a 88; 91; da 101 a 107; 109,110; da 112 a 138; e, 140: vengono acquisiti soltanto i documenti di cui ai numeri 81, 83, 88, 101,112, 113, 113 a, 114, 115, 116, 117, 119, nonché da 120 a 126 ed ancora 131, 132a, 132b, 132c in quanto rilevanti e pertinenti; non ammessi sentenza a carico dell'avv. Livreri; doc. da 142 a 146; doc. da 153 a 155 e 159; doc. 162 ammessi; doc. da 170 a 173; doc. 174, 175 e 177; doc. 181 acquisiti; doc. 183, 184, e 186; doc. da 188 a 191; doc. 192 e 193; doc. 194; doc. 195 e 196, 197, 198 e 199; documenti da 202 a 206; documento 207: acquisiti; documento 208; documenti 215 e 216; documento 217; documenti 220; documento 221; documenti da 222 a 239: ammessi; documenti da 240 a 247 ammessi solo da 240 a 243; i restanti documenti da 244 a 247 non erano stati esibiti dalla difesa; documenti da 248 a 258; elenco prove testimoniali contrarie e sopravvenute, depositato in data 09.06.2017: non ammesse.

Ammetteva l'esame testimoniale del senatore Antonio Di Pietro sulle interlocuzioni che avrebbe avuto con il dott. Paolo Borsellino prima e dopo la strage di Capaci;

Ammetteva le annotazioni 96, 97 e 98 a firma di De Donno ai dottori Falcone e Lo Forte relative alle indagini su mafia e appalti.

Non accoglieva le ulteriori richieste di produzione documentale in mancanza di accordo tra le parti ed in carenza dei requisiti della conducenza o necessità ai fini della decisione.

Rigettava i documenti di cui ai punti 1, 6, 7 e 8 della produzione del 14.12.2017;

Rigettava la richiesta di trascrizione delle ulteriori intercettazioni Graviano-Adinolfi;  
Accoglieva le richieste di acquisizione dei verbali delle audizioni al CSM del 30.07.1992 e 31.07.92 della dott.ssa Consiglio e del dott. Patronaggio;

### **Quanto alle richieste di prove formulate dalla difesa dell'imputato Dell'Utri Marcello**

Ammetteva l'esame testimoniale di Silvio Berlusconi

#### **Prove disposte d'ufficio**

Nuovo esame del Sen. Luciano Violante

Nuovo esame del dott. Giancarlo Caselli

Nuovo esame del dott. Andrea Calabria

Esame di Giovanni Ciancimino

Acquisizione della sentenza di primo grado emessa dalla Corte d'Assise di Caltanissetta nel processo "Borsellino quater",

Richiesta ai competenti organi parlamentari di trasmissione del verbale integrale della seduta di martedì 12.04.2011 della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia dedicata all'audizione del dott. Adalberto Capriotti.

All'udienza del **12 settembre 2019** il Presidente rinnovava l'invito alle parti interessate a produrre i documenti di cui era stata chiesta l'acquisizione e che erano stati ammessi con l'ordinanza emessa all'udienza 22/07/2019; inoltre rivolgeva invito specifico al P.G. in ordine alla produzione ed alla eventuale acquisizione, con il consenso delle parti, del verbale dell'interrogatorio di Brusca Giovanni del 16/10/2018 purché prodotto in forma integrale, ove non ostassero ragioni o esigenze investigative.

Il Presidente dava lettura dell'ordinanza, con la quale la Corte integrava l'attività istruttoria già disposta alla precedente udienza, che disponeva quanto segue:

Ammetteva la richiesta di produzione documentale di cui al punto 8 dell'elenco depositato all'udienza dell'11.07.2019 dai difensori di Dell'Utri;

Ammetteva la richiesta di produzione dei 9 documenti allegati ai motivi di appello presentati nell'interesse di Dell'Utri;

Ammetteva il documento indicato al n. 10 dell'elenco allegato alle richieste di prova del P.G. nell'udienza dell'8.07.2019;

Non ammetteva i documenti indicati al n. 12.3 del medesimo elenco;

Il P.G. comunicava di avere acquisito e depositato presso la propria segreteria e messo a disposizione delle parti il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione di Squillaci Francesco del 20/04/2018 reso innanzi all'A.G. catanese, nonché il verbale del primo esame dibattimentale reso dal predetto collaborante in data 19/03/2019 davanti al Tribunale di Catania nel procedimento a carico di Ciancio Sanfilippo Mario, chiedendone, ove vi fosse il consenso delle parti, l'acquisizione agli atti, al fine di rendere più agevole l'esame dello Squillaci.

Il Presidente sul punto invitava le parti ad interloquire alla successiva udienza.

Si procedeva, quindi, all'esame del collaborante di giustizia Brusca Giovanni, nella qualità di teste assistito con i rituali avvisi di legge.

Nel corso dell'esame, il P.G. chiedeva l'estensione dell'articolato di prova al fine di approfondire le tematiche oggetto dell'esame; i difensori degli imputati si opponevano e la Corte sul punto si riservava di decidere.

La Corte, prima di concludere l'esame del Brusca, ritenuti assai generici i termini della questione così come prospettata dal P.G. e tenuto conto dei parametri assai rigorosi che presiedono alle decisioni in materia di rinnovazione degli atti in appello che restano quelli forgiati dall'art. 603 c.p.p., scioglieva la riserva e rigettava la richiesta di estensione del capitolato di prova.

A questo punto il Presidente invitava il P.G. e la difesa a chiarire le proprie posizioni in ordine alla richiesta di produzione del verbale dell'interrogatorio di Brusca Giovanni del 16/10/2018.

Il P.G. reiterava la richiesta di produzione del verbale con gli *omissis* e, qualora non vi fosse l'accordo delle parti sulla sua acquisizione, chiedeva un termine al fine di produrre il verbale nella sua integralità.



I difensori ed in particolare l'Avv. Centonze prestavano il proprio consenso all'acquisizione del predetto verbale anche con gli *omissis*.

La Corte con il consenso delle parti disponeva l'acquisizione agli atti del verbale.

Si procedeva, quindi, a mezzo videoconferenza all'esame del collaboratore di giustizia La Barbera Gioacchino, nella veste di teste assistito.

All'udienza del **12 settembre 2019** si procedeva all'esame, a mezzo videoconferenza, di SQUILLACI Francesco, nella veste di teste assistito ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p. L'Avv. Centonze, concluso il controesame, dichiarava di prestare il proprio consenso all'acquisizione dei verbali della collaborazione dello Squillaci del 30/05/2018 e del 19/09/2018; chiedeva, altresì, che venisse acquisito anche il verbale del 20/04/2019 del quale produceva copia.

L'avv. Centonze chiedeva che la Corte disponesse accertamenti presso la Direzione della Casa Circondariale di Spoleto al fine di verificare se effettivamente i fratelli Graviano fossero autorizzati, durante il periodo di detenzione, ad assistere ed accudire il padre dello Squillaci, così come riferito dallo stesso collaboratore di giustizia durante l'esame.

L'Avv. Milio si riservava di interloquire alla successiva udienza sulla richiesta di acquisizione dei verbali dello Squillaci formulata dall'Avv. Centonze.

Inoltre,

depositava CD-ROM contenente i documenti di cui la Corte aveva disposto l'acquisizione con ordinanza del 22/07/2019;

depositava, su supporto cartaceo, il documento n. 228 della produzione del 9/06/2017, parimenti ammesso con ordinanza del 22/07/2019;

chiedeva di produrre il dispositivo della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo Sezione Prima Penale in data 22/07/2019 nel procedimento a carico di Mannino Calogero e il P.G. non si opponeva alla produzione.

La Corte si riservava di decidere alla successiva udienza sulle richieste formulate dalle parti.

All'udienza del 26 settembre 2019, uno dei due testi da esaminare, il dott. Giacinto Siciliano, non era presente. Lo stesso Siciliano faceva pervenire una comunicazione del proprio impedimento per un impegno istituzionale indifferibile e dava la propria disponibilità ad essere sentito fin dalla udienza successiva.

Si procedeva, quindi, all'esame testimoniale della dott.ssa Silvia Della Branca.

Durante l'esame l'Avv. Folli veniva autorizzata dalla Corte a mostrare alla teste la nota Prot. nr. 5385 del 22/05/2016, nella quale erano indicati i periodi di co-detenzione di Cinà Antonino e Di Giacomo Giuseppe.

La teste riconosceva la nota e la confermava integralmente.

Il P.G., autorizzato dalla Corte, mostrava alla teste la planimetria dei luoghi di comune detenzione di Cinà Antonino e Di Giacomo Giuseppe presso Casa Circondariale di Tolmezzo.

La Corte invitava la teste a porre un segno sulla planimetria in corrispondenza dell'ubicazione della postazione di controllo degli agenti di polizia penitenziaria e, una volta apposto il segno, il Presidente invitava la teste a sottoscrivere il luogo indicato.

La predetta planimetria veniva acquisita agli atti.

L'avv. Folli, in esito all'audizione della dott.ssa Branca, chiedeva che venisse acquisito dalla Corte presso il DAP l'elenco dei comandanti di reparto appartenenti al GOM nel periodo di comune detenzione tra Cinà e Di Giacomo presso il carcere di Tolmezzo, affinché, una volta individuati, potessero essere esaminati in merito alle circostanze di cui la dott.ssa Della Branca non era direttamente a conoscenza.

Il P.G., sul punto, si riservava di esprimere il proprio parere all'esito dell'esame anche del dott. Siciliano.

La Corte si riservava decidere.

Il Presidente comunicava che il dott. Silvio Berlusconi, teste ammesso su richiesta della difesa DELL'UTRI aveva fatto pervenire a mezzo dei suoi difensori comunicazione del proprio impedimento per pregressi impegni istituzionali.

Il Presidente comunicava, altresì, che all'udienza del 3 ottobre p.v. la Corte avrebbe deciso l'eventuale data di rinvio per l'esame del dott. Berlusconi, nonché, sentite le parti, la veste processuale in cui sentirlo; comunicava, inoltre, che le due note fatte pervenire dai difensori di Berlusconi erano a disposizione delle parti presso gli uffici di cancelleria della Corte, precisando che la certificazione che corredeva la nota del 24/10/2019 doveva ritenersi atto riservato e che quindi la stessa poteva essere solo consultata, senza facoltà di estrarne copia.

All'udienza del **3 ottobre 2019** preliminarmente il Presidente, in ordine ai documenti prodotti dalle parti ed acquisiti dalla Corte con ordinanza del 22/07/2019, invitava l'Avv. Milio ad integrare il documento contrassegnato nella produzione difensiva con il nr. 243 con la pagina nr. 20 che risultava mancante.

L'avv. Romito e l'Avv. Milio, in ordine alla richiesta formulata all'udienza del 26/09/2019 dalla difesa di Dell'Utri, prestavano il proprio consenso all'acquisizione del verbale di udienza delle deposizioni del collaborante Squillaci Francesco e non anche all'acquisizione del verbale di interrogatorio.

La Corte sul punto si riservava di decidere.

Si procedeva, quindi, all'esame testimoniale del dott. Giacinto Siciliano.

Nel corso dell'esame l'Avv. Folli veniva autorizzata dalla Corte a mostrare al teste la nota Prot. nr. 81501/M/41bis del 4/11/2014 nella quale erano indicati i periodi di comune detenzione di Rotolo Antonino e D'Amico Carmelo presso la casa Circondariale di Milano Opera.

Il teste riconosceva la nota e la confermava integralmente.

Nel corso dell'esame il P.G. chiedeva un'estensione del capitolato di prova relativamente a quanto riferito dal collaboratore di giustizia Squillaci Francesco all'udienza del 19 settembre u.s. circa il suo percorso di collaborazione con le istituzioni, trattandosi di prova sopravvenuta.

Le difese non si opponevano.

L'Avv. Folli, in esito all'audizione del dott. Siciliano, chiedeva:

che venisse acquisito dalla Corte presso il DAP l'elenco dei comandanti di reparto presenti nel periodo di comune detenzione tra Rotolo Antonino e D'Amico Carmelo presso la Casa Circondariale di Milano Opera,

che venisse richiesto, alla direzione del carcere di Milano Opera, l'elenco delle sanzioni disciplinari per violazione del divieto di comunicazione elevate nei confronti di D'Amico, Galatolo e Rotolo.

Il P.G., sul punto, si riservava di esprimere il proprio parere all'esito dell'attività istruttoria disposta dalla Corte.

L'Avv. Cianferoni chiedeva, ove la Corte lo ritenesse utile ai fini della decisione, che fosse acquisita presso il D.A.P. la circolare indicativa dei criteri di assegnazione dei detenuti in area riservata.

Il P.G. si opponeva poiché superfluo.

I difensori delle PP.CC. si opponevano.

La Corte, sulle richieste formulate dall'Avv. Folli e dall'Avv. Cianferoni, si riservava di decidere.

Si procedeva, quindi, all'esame testimoniale del dott. Antonio Di Pietro, il quale veniva autorizzato dalla Corte a consultare appunti scritti.

Nel corso dell'esame il teste Di Pietro metteva a disposizione della Corte i seguenti atti:

- 1) Nota a firma del dott. Di Pietro del 22 aprile 1996;
- 2) Relazione del Copasir del 26 ottobre 1995;
- 3) Relazione del Copasir del 5 marzo 1996;
- 4) Sentenza della Sezione Disciplinare del CSM N.2/98 Reg. Dep. del 16/01/1998;
- 5) Informativa del Nucleo Regionale Polizia Tributaria di Milano senza data, relativa al flusso finanziario dei titoli di Stato pervenuti nella disponibilità di Paolo Cirino Pomicino, in relazione alla c.d. "Vicenda Enimont";
- 6) Richiesta di archiviazione N.4645/00 Mod.21 della DDA di Caltanissetta del 9 giugno 2003;

7) Richiesta di archiviazione N.2203/2005 Mod.21 della Procura della Repubblica di Caltanissetta del 22 settembre 2009 e decreto di archiviazione N.06/695 R.G.G.i.p. presso il Tribunale di Caltanissetta del 2 novembre 2007;

8) Decreto di archiviazione N.208841/00 R.G.G.i.p. presso il Tribunale di Milano del 21 novembre 2001;

9) Nr.22 articoli di stampa.

Il P.G. ne chiedeva l'acquisizione agli atti unitamente al verbale di udienza del 21 aprile 1999 relativo all'esame testimoniale di Di Pietro Antonio nel procedimento N.29/97 R.G. davanti la Corte di Assise di Caltanissetta, sia in forma riassuntiva che in forma integrale.

La Corte disponeva che la predetta documentazione venisse custodita presso gli uffici della cancelleria e messa a disposizione delle parti al fine di permettere alle medesime parti di interloquire in ordine alla loro eventuale acquisizione agli atti del processo.

Il Presidente invitava le parti ad interloquire in ordine alla veste processuale in cui sentire il teste dott. Silvio Berlusconi.

I difensori si rimettevano alla valutazione della Corte e il P.G. chiedeva che il dott. Silvio Berlusconi venisse sentito ai sensi dell'art. 210 comma 6 c.p.p.

La Corte si ritirava in Camera di Consiglio al termine della quale il Presidente dava lettura dell'ordinanza con la quale disponeva che il dott. Silvio Berlusconi venisse esaminato nella qualità di teste assistito, ai sensi dell'art. 210, comma 6 c.p.p.

All'udienza del **14 ottobre 2019** si procedeva all'esame del teste dott. Andrea Calabria, magistrato in servizio presso la Corte di Appello di Roma.

Il teste veniva autorizzato a consultare documenti scritti in suo possesso.

Nel corso dell'esame il teste esibiva alla Corte:

due articoli di stampa;

una nota senza data a firma del dott. A. Calabria ed indirizzata al Presidente della Commissione Antimafia dott. Luciano Violante con a margine un appunto del dott. Di Maggio;

una riservata personale del 26/11/1993 a firma del dott. A. Calabria ed indirizzata ai dirigenti del D.A.P.;

una nota del 29/10/1993 a firma del Presidente della Commissione Antimafia dott. Luciano Violante ed indirizzata al Direttore del D.A.P. dott. A. Capriotti;

una nota del 4/05/1994 a firma dell'On. Ministro dott. Giovanni Conso ed indirizzata al dott. A. Calabria.

La Corte disponeva l'acquisirsi agli atti della documentazione esibita dal teste, ad esclusione dei due articoli di stampa.

Le parti dichiaravano di prestare il proprio consenso all'utilizzabilità del verbale delle dichiarazioni rese da Ciancimino Giovanni nel procedimento c.d. Mori-Ubino e la Corte ne disponeva l'acquisizione agli atti.

Si procedeva, quindi, all'esame del teste Giovanni Ciancimino.

L'Avv. Milio chiedeva di produrre un manoscritto di Ciancimino Vito rinvenuto in occasione della perquisizione effettuata nel 2005 presso l'abitazione di Massimo Ciancimino all'Addaura, nonché una nota del D.A.P. del 21/09/1993 avente ad oggetto la proroga del D.M. in scadenza al 21/10/1993, relativo al regime ex art. 41 bis O.P..

Il P.G. non si opponeva e gli altri difensori nulla osservavano.

Il P.G. chiedeva di produrre il verbale integrale dell'udienza dell'8/04/2014 nel procedimento nr.2/2013 R.G. a carico di Madonia Salvatore Mario + 4 celebratosi davanti la Corte di Assise di Caltanissetta.

Nulla osservando le difese, la Corte disponeva l'acquisizione agli atti della predetta documentazione.

All'udienza del **4 novembre 2019** il Presidente preliminarmente chiedeva all'Avv. Milio precisazioni circa la produzione documentale acquisita dalla Corte con ordinanza del 22/07/2019 e, in particolare, su alcuni atti giudiziari riguardanti Ciancimino Vito. Nello specifico rappresentava l'assenza agli atti della sentenza definitiva resa dalla Corte di Appello di Palermo in data 19/02/1993 a carico del predetto Ciancimino per il reato di associazione mafiosa e corruzione.

L'avv. Milio comunicava che la mancata produzione della predetta sentenza non era una legittima scelta della difesa; pertanto, nulla opponeva alla sua eventuale acquisizione.

Il P.G. ne chiedeva l'acquisizione.

I difensori delle parti civili si associavano alla richiesta del P.G. e i difensori degli imputati nulla osservavano.

La Corte disponeva l'acquisizione della predetta sentenza.

L'Avv. Milio, in merito alla deposizione di Giovanni Ciancimino avvenuta alla precedente udienza, chiedeva di depositare un breve nota con allegati, già posta in visione al P.G.

La Corte, sull'accordo delle parti, ne disponeva l'acquisizione agli atti.

Il Presidente, anche ai sensi dell'art. 506 c.p.p., chiedeva alle parti di interloquire sull'eventuale acquisizione agli atti dei documenti relativi al controverso iter legislativo per la conversione in legge del DL 306/92.

Il P.G. esprimeva parere favorevole all'acquisizione dei predetti documenti.

I difensori delle parti civili si associavano alla richiesta del P.G., mentre i difensori degli imputati si rimettevano alla valutazione della Corte.

La Corte disponeva l'acquisizione agli atti dei sopra citati documenti.

A questo punto si procedeva all'esame testimoniale del dott. Luciano VIOLANTE, il quale veniva autorizzato a consultare appunti scritti che esibiva alla Corte.

La Corte sull'accordo delle parti disponeva l'acquisizione agli atti della documentazione esibita dal teste.

Si procedeva, quindi, all'esame del teste dott. Giancarlo CASELLI, il quale veniva autorizzato a consultare appunti scritti.

Nel corso dell'esame l'Avv. Milio chiedeva di produrre copia del verbale di interrogatorio di Ciancimino Vito del 3/03/1993 davanti la Procura della Repubblica di Palermo.

Le altre parti nulla osservavano e la Corte disponeva l'acquisirsi agli atti del predetto verbale.

All'udienza dell'**11 novembre 2019** Il Presidente informava le parti che era pervenuta in cancelleria una richiesta da parte dei difensori dell'imputato Dell'Utri di proiettare in aula il documento audiovisivo già acquisito dalla Corte con ordinanza del 22/07/2019; chiedeva, pertanto, alle parti di interloquire sul punto.

L'Avv. Centonze, nell'interesse dell'imputato Dell'Utri, insisteva nella richiesta di visionare in aula il documento avente ad oggetto le dichiarazioni rese alla stampa dall'On. Berlusconi il 20/04/2018, immediatamente dopo la sentenza di primo grado del presente procedimento.

Il P.G. dott. Fici si opponeva, trattandosi di documento acquisito agli atti e dunque già a disposizione della Corte e delle parti.

Il P.G. dott. Barbiera non si opponeva ad una eventuale visione del documento ad una udienza successiva.

I difensori delle parti civili si rimettevano alla valutazione della Corte e i difensori degli imputati non si opponevano e comunque si rimettevano alla valutazione della Corte.

La Corte, premesso che il documento audiovisivo in oggetto era stato già acquisito ai sensi dell'art. 234 c.p.p. e si trovava a disposizione delle parti e della Corte, non riteneva, anche alla luce dei motivi adottati a sostegno della richiesta che non evidenziavano alcuna esigenza sotto il profilo della formazione della prova, di potersi discostare dal principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione (Sent. Nr. 48882 del 17/09/2018), secondo cui la visione da parte del giudice di un documento audiovisivo eventualmente acquisito come prova documentale preesistente rispetto al procedimento penale costituisce mera modalità di percezione di immagini e non già attività diretta alla formazione della prova, sicché la predetta visione non deve necessariamente essere effettuata in contraddittorio.

Dunque, al solo fine di agevolare la consultazione del documento a beneficio di tutte le parti, disponeva la trascrizione del contenuto audio del documento in questione a cura di un perito trascrittore individuato dalla Corte e, per il resto, rigettava la richiesta.



Si procedeva, dunque, all'esame del dott. Silvio Berlusconi, nella qualità di teste assistito, in quanto indagato per reati connessi-collegati ex art. 371, comma 2; ma l'esame dove assumersi ai sensi dell'art. 210, comma 6, non risultando che sui capitoli di prova avesse reso dichiarazioni precedute dai rituali avvisi di legge. Il teste dichiarava che intendeva avvalersi della facoltà di non rispondere e quindi l'esame non aveva luogo.

All'udienza del **25 novembre 2019** si procedeva al conferimento al sig. CAIOZZO Antonino, nominato perito trascrittore, dell'incarico di trascrivere il contenuto audio della conferenza stampa del dott. Silvio Berlusconi del 20 aprile 2018 e registrata su un DVD allegato ai motivi di appello proposti dalla difesa dell'imputato Dell'Utri Marcello.

Indi, la Corte, sciogliendo le riserve ancora pendenti sulle richieste avanzate dalle parti alle udienze rispettivamente del 12/09/2019, 19/09/2019, 26/09/2019 e 3/10/2019, disponeva l'acquisizione dei seguenti atti:

il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione di Squillaci Francesco del 20/04/2018 reso innanzi all'A.G. catanese;

il verbale del primo esame dibattimentale reso dal predetto collaborante in data 19/03/2019 davanti al Tribunale di Catania nel procedimento a carico di Ciancio Sanfilippo Mario;

i verbali della collaborazione dello Squillaci del 30/05/2018 e del 19/09/2018;

il verbale del 20/04/201;

il dispositivo della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo Sezione Prima Penale in data 22/07/2019 nel procedimento a carico di Mannino Calogero, con i limiti e le condizioni di cui all'art. 234 c.p.p.

Sull'accordo delle parti disponeva, inoltre, di acquisirsi gli atti, a corredo della deposizione del teste DI PIETRO Antonino, i seguenti documenti:

- 1) Nota a firma del dott. Di Pietro del 22 aprile 1996;
- 2) Relazione del Copasir del 26 ottobre 1995;

- 3) Relazione del Copasir del 5 marzo 1996;
- 4) Sentenza della Sezione Disciplinare del CSM N.2/98 Reg.Dep. del 16/01/1998;
- 5) Informativa del Nucleo Regionale Polizia Tributaria di Milano senza data, relativa al flusso finanziario dei titoli di Stato pervenuti nella disponibilità di Paolo Cirino Pomicino, in relazione alla c.d. “Vicenda Enimont”;
- 6) Richiesta di archiviazione N.4645/00 Mod.21 della DDA di Caltanissetta del 9 giugno 2003;
- 7) Richiesta di archiviazione N.2203/2005 Mod.21 della Procura della Repubblica di Caltanissetta del 22 settembre 2009 e decreto di archiviazione N.06/695 R.G.G.i.p. presso il Tribunale di Caltanissetta del 2 novembre 2007;
- 8) Decreto di archiviazione N.208841/00 R.G.G.i.p. presso il Tribunale di Milano del 21 novembre 2001;
- 9) Nr.22 articoli di stampa.

Disponeva, altresì, l’acquisizione del verbale di udienza del 21 aprile 1999 relativo all’esame testimoniale di Di Pietro Antonino nel procedimento N.29/97 R.G. davanti la Corte di Assise di Caltanissetta, sia in forma riassuntiva che in forma integrale.

Rigettava, nel resto, tutte le altre richieste avanzate dalle parti alle udienze di cui in premessa e disponeva procedersi oltre.

All’udienza del **9 dicembre 2019** il P.G. il comunicava di avere depositato presso il proprio ufficio attività integrativa di indagine e segnatamente la documentazione acquisita a mezzo della D.D.A. di Reggio Calabria, di seguito elencata:

trascrizione integrale dell’esame testimoniale del collaboratore di giustizia Foschini Vittorio svoltosi all’udienza del 20/04/2018 davanti la Corte di Assise di Reggio Calabria nel procedimento a carico di Graviano Giuseppe (c.d. ndrangheta stragista);  
trascrizione integrale dell’esame testimoniale dei collaboratori di giustizia Cuzzola Antonino e Pace Salvatore, svoltosi all’udienza del 27/04/2018 davanti la Corte di Assise di Reggio Calabria nel procedimento a carico di Graviano Giuseppe (c.d. ndrangheta stragista);

trascrizione integrale dell'esame testimoniale del collaboratore di giustizia Fiume Antonino svoltosi all'udienza del 6/06/2019 davanti la Corte di Assise di Reggio Calabria nel medesimo procedimento.

In relazione a tale attività, anticipava le richieste che si riservava di formalizzare, e segnatamente la richiesta di esame testimoniale dei predetti collaboratori di giustizia Foschini Vittorio, Cuzzola Antonino, Pace Salvatore e Fiume Antonino.

chiedeva, inoltre, che venisse acquisita agli atti l'informativa dei R.O.S. dei carabinieri di Catania del 12/11/2019 in merito alle dichiarazioni dibattimentali rese dal collaboratore di giustizia Squillaci Francesco o, in subordine, che venisse disposto l'esame testimoniale del Tenente Colonnello Parillo, che ha redatto la predetta informativa;

chiedeva, altresì, che la Corte disponesse l'esame testimoniale del collaboratore di giustizia Palmeri Armando in relazione a presunti incontri avuti con esponenti dei servizi segreti dall'allora reggente la famiglia mafiosa di Alcamo Vincenzo Milazzo.

I difensori degli imputati chiedevano un termine per potere interloquire sulle richieste formulate oggi dal P.G.

La Corte concedeva il termine richiesto dalle difese.

All'udienza del **16 gennaio 2020** il Presidente informava le parti che in data 10/12/2019 era pervenuta alla Procura della Repubblica di Palermo una lettera anonima, indirizzata al Presidente di questo Collegio, la quale conteneva suggerimenti di tipo investigativo su temi del processo in corso con annesso carteggio costituito da articoli di stampa.

Comunicava che il predetto documento veniva messo a disposizione delle parti ma in un fascicolo separato che non sarebbe stato unito agli atti del dibattimento.

Informava, inoltre, che da una ricognizione degli atti sembrava che la copia della "lettera testamento" di Gioè Antonino risultasse mancante di alcune pagine o di alcune parti e invitava, pertanto, il P.G. a produrre l'originale o comunque una copia più

leggibile della stessa al fine di fugare qualsiasi dubbio sul fatto che il documento sia stato versato nella sua completezza.

Per quanto riguarda l'imputato Cinà Antonino comunicava che agli atti del processo vi erano documenti nei quali venivano menzionate le condanne a suo carico per il reato di associazione mafiosa, ma mancavano le sentenze; rassegnava, quindi, alle parti, l'opportunità di acquisire anche queste sentenze, divenute tutte irrevocabili.

Il P.G. avvisava le parti del deposito presso la segreteria della Procura Generale di ulteriore attività investigativa così come indicato ai punti 2), 4), 5), 6) e 7) della nota scritta che depositava e precisamente:

punto -2- (ulteriori atti di riscontro alle dichiarazioni dibattimentali rese dal collaboratore di giustizia Squillaci Francesco);

punto -4- (ulteriori atti relativi alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Palmeri Armando);

punto -5- (vicenda relativa alla detenzione di Riina Salvatore nel carcere di Roma Rebibbia);

punto -6- (vicenda relativa alla detenzione di Graviano Giuseppe e Graviano Filippo nel carcere di Milano San Vittore);

punto -7- (vicenda relativa alla contestuale doppia gravidanza della moglie e della compagna dei fratelli Graviano in costanza di detenzione al regime speciale dell'art. 41 bis O.P.).

Di tali documenti, ad esclusione di quelli indicati nei punti 6) e 7), chiedeva la produzione.

Inoltre, si riservava di produrre un'ulteriore nota esplicativa della sequenza temporale dei documenti che intendeva produrre.

Insisteva, ove vi fosse l'accordo delle parti, nella richiesta di produzione dei verbali delle dichiarazioni rese da Calabria, Cavallo, Salomone, Folena e Cosentino e comunque nella richiesta di esame testimoniale di Navarra e Battaglini.

In ordine alle sentenze a carico di Cinà Antonino per il reato di associazione mafiosa, ne chiedeva l'acquisizione agli atti.

I difensori delle parti civili si associavano a tutte le ulteriori richieste istruttorie formulate dal P.G. e altresì alla richiesta di esame di Navarra e Battaglini; nel resto si rimettevano alla valutazione della Corte.

La difesa di Mori Mario e la difesa di De Donno Giuseppe, in ordine alle richieste avanzate dal P.G.,

chiedevano un termine al fine di prendere cognizione dei documenti offerti in produzione;

chiedevano di produrre nr. 45 documenti, alcuni come prove sopravvenute, così come indicato nell'elenco che depositavano unitamente ad un CD contenente i documenti in questione;

chiedevano, inoltre, che la Corte acquisisse presso la casa Circondariale di Roma Rebibbia estratto del registro di accesso presso quel carcere di De Donno Giuseppe e Di Pietro Antonino per l'interrogatorio di Li Pera in data 9/11/1992, nonché copia del dispositivo della sentenza del procedimento c.d. "Borsellino quater".

Depositavano nota contenente osservazioni della difesa sui documenti richiesti dal P.G. all'udienza del 9/12/2019 nonché nota esplicativa in merito ai documenti non ammessi dalla Corte con l'ordinanza del 22/07/2019.

Si riservavano di formulare ulteriori richieste in esito all'eventuale acquisizione documentale o all'eventuale esame testimoniale che la Corte dovesse disporre.

La difesa di Marcello Dell'Utri si opponeva a tutte le richieste istruttorie avanzate dal P.G. all'udienza del 9/12/2019 per i motivi meglio indicati nella memoria scritta che depositava; chiedeva, di acquisire gli atti relativi alla vicenda della detenzione di Graviano Giuseppe nel carcere di Pianosa.

In ordine alle richieste avanzate dal P.G. chiedeva un termine.

La difesa di Cinà Antonino si associava a quanto dedotto e richiesto dal difensore di Dell'Utri.

All'udienza del **10 febbraio 2020** il Presidente informava le parti che il P.G. aveva depositato in cancelleria una memoria ad integrazione delle richieste formulate all'udienza del 16/01/2020.

L'Avv. Claudia La Barbera, nell'interesse di Ciancimino Massimo chiedeva, previa separazione della posizione processuale del proprio assistito, che la Corte emettesse sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 129 c.p.p. nei confronti del Ciancimino perché il reato si era estinto per intervenuta prescrizione prima della pronuncia della sentenza di primo grado; a tal proposito depositava un prospetto riepilogativo dei periodi di sospensione conteggiati nel calcolo della prescrizione redatto dalla difesa nonché un prospetto riepilogativo dei periodi di sospensione conteggiati dal giudice di primo grado.

Il P.G. sul punto chiedeva un termine al fine di verificare i prospetti e i difensori delle parti civili si associavano alla richiesta del P.G.

I difensori degli altri imputati si rimettevano alla valutazione della Corte.

L'Avv. Milio e l'Avv. Romito, nell'interesse dei propri assistiti chiedevano, ad integrazione della richiesta di produzione documentale avanzata alla precedente udienza del 16/01/2020, di produrre ulteriori documenti come indicati nella nota che depositavano unitamente ad un CD che li conteneva in formato digitale.

L'Avv. Centonze, nell'interesse di Dell'Utri Marcello, in ordine alle richieste di produzione documentale avanzata del P.G. alla precedente udienza del 16/01/2020, depositava una memoria scritta alla quale si riportava integralmente.

L'Avv. Milio e l'Avv. Romito, sulle richieste di produzione documentale avanzata del P.G. alla precedente udienza, depositavano una memoria scritta alla quale si riportavano integralmente; l'Avv. Milio depositava, altresì, una nota contenente la richiesta di accesso agli atti ex art. 391 quater c.p.p., indirizzata al Direttore della Casa Circondariale di Roma Rebibbia.

Il P.G. sulla richiesta di produzione avanzata dall'Avv. Milio e dall'Avv. Romito chiedeva un termine al fine di prendere cognizione dei documenti; sulla richiesta di

produzione documentale avanzata dall'Avv. Centonze alla precedente udienza non si opponeva.

Sul punto le altre parti nulla osservavano.

Il P.G. insisteva su tutte le richieste formulate dal proprio ufficio all'udienza del 9/12/2019 e del 16/01/2020 e chiedeva il rigetto di tutte le richieste di produzione documentale avanzate dall'avv. Milio e dall'avv. Romito.

La Corte manteneva la riserva sulle richieste formulate dalle parti.

All'udienza del 2 marzo 2020 il Presidente invitava il P.G. a pronunciarsi sulla richiesta di separazione della posizione processuale dell'imputato Ciancimino Massimo formulata alla precedente udienza dall'Avv. Claudia La Barbera.

Il P.G. si opponeva, non risultando evidente allo stato che l'imputato non avesse commesso il fatto o che il fatto non sussistesse.

I difensori delle parti civili, sul punto, si associavano a quanto rappresentato dal P.G.

Il P.G.

chiedeva il rigetto di tutte le richieste di produzione documentale avanzate dall'Avv. Milio e dall'Avv. Romito, sia di quelle avanzate in udienza sia di quelle avanzate mediante deposito di memorie in cancelleria il 21/02/2020 ed il 27/02/2020, poiché irrilevanti ai fini della decisione.

comunicava che in riferimento alle dichiarazioni rese da Battaglini Franco ed a seguito di ulteriori attività di indagine, le fonti indicate dallo stesso avevano negato di essere a conoscenza del fatto che Riina Salvatore fosse in possesso di un telefono cellulare durante la sua detenzione presso il carcere di Roma Rebibbia; comunicava, altresì, che la D.I.A. aveva trasmesso all'ufficio della Procura Generale di Palermo altri documenti relativi alla vicenda della doppia gravidanza dei fratelli Graviano.

metteva a disposizione delle parti i predetti documenti senza formulare alcuna richiesta di acquisizione degli stessi;

insisteva, comunque, nella richiesta di esame di Battaglini Franco.

L'Avv. Basilio Milio insisteva nella richiesta di acquisizione di tutti i documenti, sia di quelli prodotti in udienza sia di quelli depositati in cancelleria e si opponeva all'esame di Battaglini Franco.

Il P.G. non si opponeva alla richiesta dell'Avv. Milio di acquisizione dei verbali delle dichiarazioni di Capriotti Adalberto.

L'Avv. Bertorotta chiedeva un termine per visionare i documenti prodotti dal P.G.

La Corte sulla richiesta di stralcio della posizione processuale di Ciancimino Massimo rilevava che ricorrevano i presupposti di cui all'art. 18 comma 1 lett. e) c.p.p. per la pronta definizione del procedimento a carico dell'imputato, senza alcuna connessione con le altre imputazioni per cui invece era necessaria ulteriore attività; per questi motivi disponeva lo stralcio del procedimento a carico di Ciancimino Massimo.

Sulle richieste istruttorie avanzate dalle parti, il Presidente dava lettura dell'ordinanza che:

Accoglieva la richiesta del P.G. delle sentenze di condanna divenute irrevocabili emesse nei riguardi dell'imputato CINA' per il reato di associazione mafiosa.

Disponeva di acquisire le relazioni e informative sugli accertamenti a riscontro della credibilità del dichiarante Squillaci e dell'attendibilità di quanto dichiarato in sede di esame testimoniale.

In particolare, disponeva l'acquisizione delle informative del 12 novembre 2019 e del 16 dicembre 2019, entrambe a firma del Col. del R.O.S. PALILLO, con i relativi allegati, inclusa l'o.c.c. del procedimento ORIONE, e con esclusione solo delle dichiarazioni spontanee rese da ERCOLANO Aldo all'udienza del 18.01.1996 nel proc. a carico di V.zo AIELLO+17;

Disponeva l'acquisizione dell'ulteriore documentazione prodotta sulla vicenda "Falange Armata" (documenti di cui ai punti da 1.3.2. a 1.3.7.), nonché delle dichiarazioni rese dal ex Capo della Polizia Vincenzo PARISI al P.M. SAVIOTTI e di quelle rese dall'ex ambasciatore FULCI nel dibattimento di I grado;

Accoglieva le richieste di esame dibattimentale dei collaboratori di giustizia, FOSCHINI Vittorio, CUZZOLA Antonino, PACE Salvatore e FIUME Antonino, in



relazione alle dichiarazioni dibattimentali rese dinanzi alla Corte d'Assise di Reggio Calabria nel procedimento a carico di GRAVIANO Giuseppe (c.d. 'ndrangheta stragista); nonché la richiesta di esame dibattimentale del collaboratore di giustizia PALMERI Armando, in relazione alle dichiarazioni dallo stesso rese dinanzi alla Corte d'Assise di Caltanissetta nel procedimento a carico di MESSINA DENARO Matteo e ai sostituti proc. gen. dott. FICI e dott. BARBIERA;

Accoglieva la richiesta del P.G., già anticipata all'udienza del 16.01.2020, di acquisire la documentazione frutto dell'attività integrativa d'indagine che si riferiva agli accertamenti a riscontro delle dichiarazioni rese in precedenza dallo stesso PALMERI. Disponeva l'acquisizione delle informative e note di p.g. con i relativi allegati, di cui ai punti da 4.3.1. a 4.3.6 dell'elenco atti depositato dal P.G. all'udienza del 16.01.2020; Disponeva l'acquisizione del verbale delle s.i.t. rese in data 22 settembre 2004 da QUAGLIATA Giacomo, allegato all'informativa nr. 2598 della D.I.A. di Caltanissetta del 24 settembre 2004, se le parti avessero prestato il consenso, dovendosi altrimenti procedere all'esame dibattimentale del dichiarante.

Accoglieva la richiesta di acquisizione delle due sentenze definitive sull'omicidio MORMILE (punti 1.2.1. e 1.2.2.).

Accoglieva la richiesta di esame testimoniale a mezzo dei testi NAVARRA Maurizio e BATTAGLINI Franco; e, in mancanza del consenso da parte dei difensori ad acquisire i verbali delle dichiarazioni assunte nel corso dell'attività integrativa d'indagine, disponeva l'esame testimoniale dedotto in subordine dalla parte richiedente a mezzo dei testi CALABRIA Andrea, CAVALLO Carmelo, SALOMONE Giovanni, FOLENA Pietro e COSENTINO Antonino.

Disponeva d'ufficio il nuovo esame testimoniale a mezzo del teste RAGOSA Enrico sulle circostanze di cui al verbale del 15 gennaio 2020, sui suoi rapporti d'ufficio con il dott. DI MAGGIO e su quanto a sua conoscenza in ordine ai contrasti tra i vertici del D.A.P. nel periodo compreso tra luglio e novembre 1993.

Ammetteva la documentazione relativa all'attività integrativa d'indagine sfociata nell'escussione, tra gli altri, dei testi sunnominati; ed ancora, il fascicolo degli atti

relativi all'indagine sul presunto possesso da parte del RIINA del telefono cellulare che sarebbe stato scoperto nei primi giorni di agosto del '93; il fascicolo degli atti relativi alle indagini sul suicidio di Antonino GIOE' e i documenti relativi all'attività integrativa d'indagine svolta sul punto.

Accoglieva la richiesta della difesa dell'imputato DELL'UTRI di acquisire, a integrazione di quella già ammessa con ordinanza del 22 luglio 2019, l'ulteriore documentazione relativa all'attività integrativa d'indagine sul medesimo tema.

Accoglieva la richiesta di acquisizione dei verbali di interrogatori dei collaboratori di giustizia individuati come detenuti a Pianosa all'epoca in cui vi fu detenuto il GRAVIANO ed escussi dal P.G. nel corso dell'attività integrativa d'indagine in oggetto (v. punti da 3.2.1. a 3.2.5 dell'elenco atti dal P.G. depositato all'udienza del 9.12.2019).

Acquisiva i documenti indicati ai punti da 6.1.1. a 6.5.6 dell'elenco atti depositato all'udienza del 16.01.2020.

Accoglieva altresì la specifica richiesta di acquisire, con piena utilizzabilità a fini probatori, i verbali delle dichiarazioni rese nella veste di persone informate sui fatti dai soggetti escussi dallo stesso P.G. nel corso dell'ulteriore attività integrativa d'indagine sul medesimo tema.

Accoglieva la richiesta, avanzata sempre dalla difesa DELL'UTRI, di acquisizione dei verbali di s.i.t. indicati ai punti da 7.2.1. a 7.2.6 dell'elenco atti depositato dal P.G. all'udienza del 16.01.2020.

**Per quanto riguarda le richieste formulate nell'interesse degli imputati Mori e De Donno con la nota del 16.01.2020:**

Acquisiva la sentenza (su supporto informatico) di cui al punto I dell'elenco;

Acquisiva i documenti di cui ai punti da 2 a 9 del predetto elenco;

Acquisiva il documento di cui al punto 10 dell'elenco;

non ammetteva la nota di cui al punto 11 dell'elenco;

acquisiva i documenti di cui ai punti 12 e 13 dell'elenco;

non ammetteva i documenti in supporto informatico di cui ai punti 14, 15,

e 16 in quanto già in atti;

ammetteva i documenti di cui ai numeri 17 e 18 a firma De Donno nonché documenti 18, 20, 21, 22 e 24;

non ammetteva la produzione documentale in supporto informatico di cui al punto 23;

non ammetteva le produzioni di cui ai punti 25 e 26;

acquisiva le dichiarazioni di Capriotti Adalberto di cui ai punti 27, 28 e 29 dell'elenco;

Acquisiva il documento su supporto informatico di cui al numero 30 dell'elenco (audizione alla Commissione Antimafia);

Rigettava la richiesta di cui al successivo punto 31;

Ammetteva la produzione del documento di cui al numero 32 dell'elenco;

non ammetteva la produzione in supporto informatico di cui al punto 33 dell'elenco;

Acquisiva i documenti di cui ai punti 34 e 35;

Non ammetteva la richiesta di produzione documentale del punto 36;

Ammetteva la produzione, su supporto informatico, di cui al punto 37 dell'elenco;

Ammetteva la produzione di cui al punto 38;

Non ammetteva la produzione di cui ai punti 39, 40 e 41;

Acquisiva i documenti di cui ai punti 42 e 43;

Ammetteva i verbali di cui ai punti 44 e 45.

**Per quanto riguarda le richieste istruttorie nell'interesse degli imputati Mori e De Donno di cui alla nota del 10.02.2020:**

Ammetteva la produzione della sentenza resa in grado appello di cui al punto 1;

Ammetteva la produzione del carteggio di cui al punto 5;

Non ammetteva tutti i restanti documenti.

**Per quanto riguarda le richieste istruttorie nell'interesse degli imputati Mori e De Donno di cui alla nota del 27.02.2020:**

Acquisiva l'articolo a firma Bolzoni, tratto dal Venerdì di Repubblica del 22/29 maggio 1992, contenente intervista al dott. Paolo Borsellino.

Il Presidente invitava le parti a fare conoscere alla Corte la veste in cui avrebbero dovuto essere sentiti i collaboratori di giustizia, entro e non oltre l'udienza del 16/03/2020; invitava, altresì, le parti a fare conoscere se prestavano il proprio consenso all'acquisizione del verbale di sommarie informazioni testimoniali del teste Quagliata Giacomo cl. 1931, a riscontro delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Palmeri Armando e allegato alla documentazione depositata dal P.G., dovendosi, altrimenti, procedere all'audizione dello stesso.

L'Avv. Bertorotta sulla documentazione offerta in produzione dal P.G. chiedeva di potere interloquire alla successiva udienza.

All'udienza del **18 maggio 2020**, che veniva celebrata a porte chiuse in applicazione delle disposizioni sull'emergenza sanitaria da Covi-19, il Presidente, tenuto conto delle restrizioni negli spostamenti da regioni diverse, invitava le parti a interloquire sull'opportunità che si procedesse all'esame dei testi a mezzo videoconferenza.

L'Avv. Fabio Ferrara, nell'interesse di Subranni Antonio, si opponeva chiedendo che l'esame dei testimoni avvenisse, per questioni di opportunità, in aula.

Tutti gli altri difensori degli imputati sul punto si riservavano.

La Corte si riservava di decidere, indi disponeva di procedere all'esame, nella veste di teste assistito, di Fiume Antonino a mezzo videoconferenza.

Il P.G. anticipava alla Corte la volontà del proprio ufficio di rinunciare all'esame del Fiume previa produzione del verbale di udienza del 6/06/2020 nel quale il Fiume Antonino era stato sentito dalla Corte di Assise di Reggio Calabria nel procedimento sulla c.d. ndrangheta stragista.

I difensori degli imputati prestavano il proprio consenso all'acquisizione del predetto verbale.

La Corte, sull'accordo delle parti, disponeva così l'acquisizione agli atti del verbale dell'esame testimoniale di Fiume Antonino reso davanti la Corte di Assise di Reggio Calabria e revocava, pertanto, il disposto esame testimoniale.

Si procedeva, quindi, all'esame di Palmeri Armando, nella qualità di teste assistito, a mezzo videoconferenza; su richiesta del P.G., e al fine di rendere più spedito l'esame del teste, venivano acquisiti, con l'accordo dei difensori (anche il difensore di DELL'UTRI ha prestato successivamente il consenso), i verbali delle dichiarazioni rese da Palmeri Armando il 15/06/2018 davanti Corte di Assise di Reggio Calabria nel procedimento sulla c.d. *'ndrangheta stragista* e all'udienza del 4/04/2019 davanti alla Corte di Assise di Caltanissetta nel procedimento a carico di Messina Denaro Matteo. L'imputato Brusca Giovanni veniva autorizzato a rendere dichiarazioni spontanee.

All'udienza del **26 maggio 2020**, sempre a porte chiuse, il P.G. rappresentava alla Corte che Pace Salvatore, il quale avrebbe dovuto essere esaminato come teste, non era presente poiché trovavasi all'estero, così come comunicato al suo Ufficio dal Servizio Centrale di Protezione.

A questo punto il P.G. chiedeva di produrre, previo consenso delle parti, il verbale di Pace Salvatore così come il verbale delle dichiarazioni rese da Pace Salvatore e Cuzzola Antonino all'udienza del 27/04/2018 celebratasi davanti la Corte di Assise di Reggio Calabria nel procedimento a carico di Graviano Giuseppe (c.d. *n'drangheta stragista*), con conseguente rinuncia all'esame degli stessi, fatta salva la facoltà dei difensori degli imputati di procedere al controesame.

L'Avv. Basilio Milio e gli altri difensori si opponevano all'acquisizione dei verbali.

Il P.G. chiedeva di produrre copia della richiesta di archiviazione formulata dalla Procura della Repubblica di Palermo DDA in data 7/12/2018 nel Proc.Nr.3692/2014 R.G.N.R a carico di Graviano Giuseppe nonché copia del provvedimento di archiviazione emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo in data 20/02/2020 per il medesimo procedimento.

La Corte disponeva l'acquisizione agli atti dei predetti documenti.

Si procedeva, quindi, all'esame di Cuzzola Antonino, nella veste di teste assistito e a mezzo videoconferenza.

All'udienza dell'**8 giugno 2020** si procedeva all'esame di Pace Salvatore e Foschini Vittorio, entrambi nella veste di testi assistiti.

Il teste Pace Salvatore era assente perché ancora all'estero per motivi di lavoro, così come comunicato al suo Ufficio dal Servizio Centrale di Protezione.

Il Presidente invitava il P.G. a fornire notizie più precise in ordine all'eventuale rientro in Italia di Pace Salvatore.

All'udienza del **15 giugno 2020** si procedeva, a mezzo videoconferenza, all'esame del teste (richiesto dal P.G.), dott. Maurizio Navarra.

Durante l'esame veniva mostrato al teste un documento identificato come "Allegato 1" (appunto relativo al presunto possesso di un telefono cellulare da parte di Riina Salvatore durante la sua detenzione presso l'istituto penitenziario di Roma Rebibbia). Terminato l'esame ed il controesame, si procedeva, a mezzo videoconferenza, all'esame dell'altro teste richiesto dal P.G., dott. Franco Battaglini.

Anche durante l'esame del Battaglini veniva mostrato al teste il documento identificato come "Allegato 1" (appunto relativo al presunto possesso di un telefono cellulare da parte di Riina Salvatore durante la sua detenzione presso l'istituto penitenziario di Roma Rebibbia).

Il P.G. :

chiedeva di produrre il verbale delle dichiarazioni rese da Di Blasio Crescenzo e Barbera Renzo nonché il verbale delle dichiarazioni rese dal dott. Scali, indicati rispettivamente ai punti 5.10.23, 5.10.24 e 5.10.26 dell'indice dei documenti messi a disposizione delle parti e comunicato all'udienza del 2 marzo 2020;

chiedeva che la Corte volesse acquisire i documenti indicati ai punti 5.3.9, 5.6.8, 5.7.5, 5.7.6 e 5.7.7 del medesimo indice (copia del predetto indice veniva allegato al verbale);

chiedeva, altresì, che la Corte disponesse l'esame testimoniale, a mezzo videoconferenza stante l'avanzata età del teste, del dott. Fera, il funzionario del Ministero dell'Interno che all'epoca dei fatti predispose la nota di trasmissione al D.A.P. dell'appunto redatto sul presunto possesso di un telefono cellulare da parte di

Riina durante la detenzione presso la casa Circondariale di Roma Rebibbia.

I difensori delle parti civili si associavano alle richieste del P.G.

L'Avv. Bertorotta prestava il proprio consenso all'acquisizione dei documenti indicati al punto 7.1.12 dell'indice prodotto dal P.G., relativi alla c.d. doppia gravidanza dei fratelli Graviano, in ordine alle altre richieste chiedeva un termine.

Gli altri difensori chiedevano un termine per interloquire sulle richieste del P.G.

La Corte concedeva il chiesto termine e si riservava di provvedere sulle richieste di acquisizione documentali e di esame del dott. Fera avanzate dal P.G. alla prossima udienza.

All'udienza del **26 giugno 2020** si procedeva all'esame del teste Cosentino Antonino.

L'Avv. Bertorotta dichiarava di prestare il proprio consenso all'acquisizione delle dichiarazioni rese da Puma Giorgio e dall'Avv. Domanico Salvo davanti alla Procura della Repubblica di Palermo di cui all'allegato 7.1.12 della richiesta di produzione avanzata dal P.G. all'udienza del 2/03/2020.

La Corte disponeva l'acquisizione agli atti dei predetti documenti.

A questo punto si procedeva, a mezzo videoconferenza, all'esame del teste dott. Andrea Calabria. Durante l'esame venivano messi a disposizione del teste alcuni documenti prodotti dal P.G. ed altri prodotti dall'Avv. Basilio Milio.

L'Avv. Basilio Milio, in ordine alle richieste formulate alla precedente udienza dal P.G.,

non si opponeva all'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese da Di Blasio Crescenzo e Barbera Renzo (punti 5.10.23 e 5.10.24 dell'indice prodotto dal P.G. ed allegato al verbale di udienza del 15/06/2020);

non si opponeva all'acquisizione delle note AISI (punti 5.7.5, 5.7.6 e 5.7.7 del medesimo indice);

si opponeva alla produzione del verbale delle dichiarazioni rese dal dott. Scali (punto 5.10.26 del medesimo indice);

sulla richiesta di esame del dott. Fera si rimetteva alla valutazione della Corte.

La Corte disponeva:

l'esame testimoniale del dott. Fera;

l'acquisizione agli atti delle note ASI indicate ai punti 5.7.5, 5.7.6 e 5.7.7 dell'indice prodotto dal P.G. all'udienza del 2/03/2020;

l'acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese da Di Blasio Crescenzo e Barbera Renzo, indicati ai punti 5.10.23 e 5.10.24 del medesimo indice;

l'informativa della DIA n.1215 del 5/02/2020 relativa alla vicenda della c.d. doppia gravidanza dei fratelli Graviano, indicata al punto 7.1.12 del medesimo indice.

Il P.G. comunicava alla Corte che da informazioni avute dal Servizio Centrale di Protezione il collaborante Pace Salvatore sarebbe stato in Italia il 4 luglio p.v.

All'udienza del **6 luglio 2020** si procedeva all'esame testimoniale dei testi Ing. Cavallo Carmelo, On. Pietro Folena e dott. Giovanni Salamone.

Al termine del rispettivo esame controesame, si procedeva a mezzo videoconferenza all'esame testimoniale del Gen. Enrico Ragosa.

All'udienza del **20 luglio 2020** il Presidente comunicava che il disposto esame del dott. Giuseppe Fera non avrebbe avuto luogo stante l'impedimento dello stesso a presenziare anche in videoconferenza poiché fuori sede.

Il P.G., facendo seguito ad una specifica istanza dell'interessato, chiedeva che il disposto esame di Pace Salvatore, per motivi di sicurezza, avvenisse in modo tale da non renderne riconoscibile la voce; chiedeva, pertanto, per la sola udienza in corso, che la Corte revocasse il provvedimento con il quale "Radio Radicale" era stata autorizzata a registrare tutte le udienze del procedimento.

L'Avv. Basilio Milio si opponeva e gli altri difensori si rimettevano alla valutazione della Corte.

La Corte, condividendo le esigenze di sicurezza che erano state prospettate in relazione al pericolo di riconoscimento della voce del collaboratore di giustizia, sospendeva l'autorizzazione alla diffusione delle udienze a "Radio Radicale", alla quale sarebbe



stata successivamente consegnata una copia del file audio dell'udienza opportunamente "alterato" nella parte concernente la voce del collaboratore di giustizia; a tal fine disponeva perizia tecnica per alterare il file audio e si riservava di nominare il perito che avrebbe provveduto a questa "manipolazione" del file.

Si procedeva, quindi, all'esame di Pace Salvatore, nella veste di teste assistito e a mezzo videoconferenza.

La Corte disponeva acquisirsi agli atti la memoria prodotta dal P.G. il 4/02/2020 nonché i documenti allegati al verbale di sommarie informazioni rese da Ragosa Enrico in data 15/01/2020 di cui al punto 5.10.22 dell'indice prodotto dal P.G. all'udienza del 2/03/2020.

A questo punto il Presidente invitava le parti a formulare eventuali richieste istruttorie. Il P.G. dichiarava di non avere specifiche richieste istruttorie da formulare considerato di essere in attesa, in raccordo con altre A.G., di valutare l'ostensibilità di taluni atti nonché di richiedere l'eventuale esame di ulteriori testi.

Il P.G. si impegnavo comunque a depositare con atto formale ex art. 430 co.2 c.p.p., entro e non oltre il 15/09/2020 presso la propria segreteria, l'esito dell'*espletanda* attività di indagine, al fine di consentire alle parti di prenderne visione ed interloquire già all'udienza del 21/09/2020 sulle eventuali richieste istruttorie che il proprio ufficio vorrà avanzare.

L'Avv. Milio si riservava di formulare le proprie richieste all'esito dell'esame della documentazione che il P.G. avrebbe messo a disposizione delle parti; esibiva alla Corte l'originale del periodico "Il Venerdì" di Repubblica nr.223 del 22/05/1992, già acquisito in copia dalla Corte.

All'udienza del **23 luglio 2020** il perito già ritualmente citato Sig. Gagliano Fabrizio, veniva incaricato di sottoporre a opportuno trattamento tecnico il file audio dell'udienza del 20/07/2020 limitatamente alla deposizione del teste assistito Pace Salvatore, al fine di renderne irricognoscibile la voce.

A tal fine gli veniva consegnata una copia del CD contenente la fonoregistrazione dell'udienza del 20/07/2020.

All'udienza del **21 settembre 2020** si procedeva, a mezzo videoconferenza, all'esame del dott. Giuseppe Fera, che veniva autorizzato a consultare alcuni documenti scritti offerti dal P.G.

Il presidente invitava quindi le parti a formulare eventuali richieste integrative dell'attività di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale già espletata.

L'Avv. Milio e l'Avv. Romito dichiaravano di prestare il proprio consenso all'acquisizione del verbale di sommarie informazioni rese dal dott. Scavi il 28/02/2020.

Il P.G. chiedeva che la Corte acquisisse:

i documenti indicati al punto 1.7.2 dell'indice depositato e allegato al verbale (sentenza di assoluzione di PAPALIA Domenico per l'omicidio di D'Agostino Antonino),

quelli indicati al punto 4 e relativi alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia PALMERI Armando,

quelli indicati al punto 8 e relativi alla vicenda BIANCHI,

quelli indicati al punto 10 e relativi al ricorso per Cassazione nel procedimento a carico di MANNINO Calogero (a titolo di memoria),

quelli indicati al punto 11 e relativi a tutte le audizioni del dott. PATRONAGGIO e della dott.ssa CONSIGLIO presso il CSM oltre a quelle già acquisite agli atti,

quelli indicati al punto 12 (atti trasmessi dalla D.D.A. di Catanzaro),

quello indicato al punto 13 (sentenza del c.d. *Borsellino quater*).

Chiedeva altresì che la Corte disponesse:

l'esame testimoniale del collaboratore di giustizia RIGGIO Pietro in ordine alle vicende concernenti la costituzione di una "squadra speciale" per la cattura dei latitanti tra cui Bennardo Provenzano, e altre vicende oggetto di rivelazioni inedite;

nonché l'esame testimoniale del Dirigente la Squadra Mobile di Caltanissetta dott.ssa

GIUSTOLISI, riservandosi, comunque, di formulare eventuali richieste all'esito di ulteriore attività di indagine.

L'Avv. Milio e l'Avv. Romito, nell'interesse rispettivamente degli imputati Mori Mario e De Donno Giuseppe, chiedevano un termine per interloquire sulle richieste avanzate dal P.G.

L'Avv. Centonze, nell'interesse dell'imputato dell'Utri Marcello, si opponeva a tutte le richieste avanzate dal P.G. chiedendone il rigetto per manifesta irrilevanza delle stesse.

A questo punto l'Avv. Milio e l'Avv. Romito chiedevano:

di produrre i documenti indicati dal nr.1 al nr. 35 dell'indice depositato e allegato al verbale;

di produrre le SIT indicate ai punti a) b) c) d) ed e) di pag. 3 dell'indice;

qualora non vi fosse stato il consenso delle altre parti all'acquisizione dei documenti richiesti, chiedevano che la Corte disponesse l'esame testimoniale del dott. Piercamillo DAVIGO, dell'On. Pietro FOLENA e del dott. Massimo DE PASCALIS;

qualora le altre parti non avessero prestato il consenso ad acquisire i file di Radio Radicale contenenti gli interventi di Francesco Di Maggio, chiedevano la loro trascrizione nella forma della perizia.

Il P.G. chiedeva un termine per interloquire sulle richieste avanzate dalla difesa degli imputati Mori Mario e De Donno Giuseppe.

All'udienza del **28 settembre 2020** il Presidente invitava le parti ad interloquire sulle richieste istruttorie avanzate alla precedente udienza.

Il P.G. sulle richieste formulate dalla difesa degli imputati Mori Mario e De Donno Giuseppe:

non si opponeva alla richiesta di acquisizione dei documenti di cui alla nota depositata dai difensori all'udienza del 21/09/2020 ad eccezione della documentazione di cui ai punti 10, 11, 12 e 13 poiché assolutamente irrilevanti, della documentazione di cui ai punti 28, 29, 31, 32 e 33 poiché già in atti;

quanto al punto 30 (nota DAP a firma del Gen. Dattilo) non si opponeva chiedendo, altresì, l'acquisizione delle SIT rese al proprio ufficio in fase di investigazione; si opponeva alla produzione dei documenti di cui ai punti 34 e 35 poiché irrilevanti; non si opponeva all'acquisizione delle SIT rese dal dott. DAVIGO alla Procura di Palermo in data 20/09/2012, delle SIT rese dal dott. DE PASCALIS alla Procura di Roma in data 23/05/1994 e delle SIT rese dal dott. VARDARO alla Procura Generale di Palermo in data 12/11/2019, delle SIT rese dalla dott.ssa FERRARO alla Procura Generale di Palermo in data 18/11/2019 a condizione che la stessa venisse escussa dalla Corte a chiarimento dei fatti esposti nei relativi verbali.

Quanto, infine, alle dichiarazioni rese dalla dott.ssa CALANDRINO alla Procura Generale di Palermo in data 28/12/2019, si riservava di esprimere il proprio parere all'esito dei chiarimenti che l'Avv. Milio avrebbe dato sui punti controversi della questione relativa alla busta contenente la segnalazione del SISDE sul possesso di un telefono cellulare da parte di Salvatore Riina durante la sua detenzione a Roma Rebibbia.

L'Avv. Milio chiariva quelli che a suo avviso erano le ragioni a sostegno della propria richiesta di acquisizione.

Il P.G.

non si opponeva all'acquisizione del documento in questione ma chiedeva che la Corte disponesse sul punto l'esame testimoniale della dott.ssa CALANDRINO; non si opponeva alla richiesta di ascolto in aula di un brano tratto dall'intervento del dott. DI MAGGIO al meeting di Rimini del 21/08/1994; si opponeva alla richiesta di audizione dell'On. FOLENA, prestando comunque il proprio consenso all'acquisizione della trascrizione del verbale di udienza del 6/07/2020.

Chiedeva, inoltre, relativamente alla controversa vicenda della permanenza di Salvatore Riina presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia e del presunto possesso da parte dello stesso di un telefono cellulare, tenuto conto, altresì, del contrasto fra le dichiarazioni rese dal dott. FERA e quelle rese dal dott. SCALI, già agli atti, che la

Corte disponesse, a mezzo videoconferenza, l'esame testimoniale dell'On. Nicola MANCINO, dell'On. Luciano VIOLANTE, del Prefetto ROSSI, della dott.ssa CALANDRINO e della dott.ssa FERRARO.

L'Avv. Milio

non si opponeva all'acquisizione delle SIT del Gen. DATTILO, della dott.ssa CALANDRINO e della dott.ssa FERRARA;

si opponeva all'esame testimoniale dell'On. Nicola MANCINO, dell'On. Luciano VIOLANTE, del Prefetto ROSSI, della dott.ssa CALANDRINO e della dott.ssa FERRARO poiché inconferenti ed irrilevanti.

In ordine alle richieste avanzate dal P.G. all'udienza del 21/09/2020

non si opponeva all'acquisizione della sentenza di assoluzione di PAPALIA Domenico resa dalla Corte di Appello di Perugia il 15/03/2017 in sede di revisione,

non si opponeva all'acquisizione dei verbali di DI CARLO,

non si opponeva all'acquisizione delle sentenze per l'omicidio MILAZZO e BONOMO ed il provvedimento di archiviazione relativo alla vicenda del suicidio VESCO;

non si opponeva alla richiesta di cui al punto 4 (dichiarazioni di Palmeri Armando);

si rimetteva alla valutazione della Corte per la richiesta di cui al punto 8 (vicenda Bianchi);

si opponeva alla richiesta di cui al punto 9 (dichiarazioni di Riggio Pietro);

si opponeva alla richiesta di esame della dott.ssa GIUSTO LISI;

si opponeva alla richiesta di cui al punto 10 (ricorso per Cassazione dell'On. Calogero MANNINO);

esprimeva parere favorevole per la richiesta di cui al punto 11 (audizioni al CSM), limitatamente alle sole audizioni richieste dal P.G.;

si rimetteva alla valutazione della Corte per la richiesta di cui al punto 12 (vicenda avv. PITTELLI);

non si opponeva alla richiesta di cui al punto 13 (sentenza Borsellino quater).

L'avv. Ferrara, nell'interesse dell'imputato SUBRANNI Antonio, si associava a quanto dedotto dall'Avv. Milio.

L'avv. Monteleone, nell'interesse degli imputati BAGARELLA e CINA', si associava alle richieste del P.G. e dei difensori.

L'avv. Bertorotta, nell'interesse dell'imputato DELL'UTRI Marcello, si opponeva a tutte le nuove richieste avanzate dal P.G.

La Corte si riservava di decidere.

All'udienza del **5 ottobre 2020** il Presidente dava lettura dell'ordinanza emessa a scioglimento della riserva sulle richieste avanzate dalle parti, che disponeva quanto segue:

Accoglieva la richiesta del P.G. di acquisizione della sentenza della Corte di Appello di Perugia del 15 marzo 2017 che ha assolto, in sede di giudizio di revisione, PAPALIA Domenico dall'omicidio di D'AGOSTINO Antonio;

Accoglieva accolta la richiesta di acquisizione dei documenti e atti di cui al punto 4 della memoria depositata dal P.G. 14.09.2020 e illustrata all'udienza del 21.09.2020;

Acquisiva il documento di cui al punto 13 (sentenza su supporto informatico della Corte d'Assise di Caltanissetta nel processo c.d. "BORSELLINO quater");

Accoglieva la documentazione di cui al punto 11, ma solo limitatamente alle audizioni dei magistrati che furono sentiti dopo la strage di via D'Amelio;

Accoglieva la richiesta di esame del collaboratore di giustizia RIGGIO Pietro;

Accoglieva la richiesta di acquisire la registrazione della conversazione intercorsa tra l'avv. Giancarlo PITTELLI e altri soggetti in data 20 luglio 2018;

Disponeva l'acquisizione dell'articolo pubblicato su "Il Fatto Quotidiano" del 20 luglio 2018 e gli atti relativi al procedimento che ha interessato la posizione dell'avv. PITTELLI nelle indagini sfociate nel suo arresto;

Rigettava la richiesta di acquisizione dei documenti di cui al punto 8, c.d. "vicenda BIANCHI".

Non ammetteva il ricorso per Cassazione nel procedimento a carico di MANNINO

Calogero di cui al punto 10 della memoria del P.G;

Acquisiva i verbali delle s.i.t. rese dal dott. VARDARO alla Procura Generale di Palermo in data 12/11/2019; delle s.i.t. rese dal dott. DE PASCALIS alla Procura di Roma in data 23/05/1994; delle s.i.t. rese dal dott. DAVIGO alla Procura di Palermo in data 20/09/2012; delle s.i.t. rese alla Procura Generale di Palermo dalla dott.ssa FERRARO in data 18/11/2019, dovendosi altresì accogliere la richiesta del P.G. di nuovo esame testimoniale della stessa FERRARO a chiarimento di alcune circostanze emerse nel corso delle citate s.i.t.

Accoglieva la richiesta di acquisizione del verbale delle s.i.t. rese dalla dott.ssa Cinzia CALANDRINO alla Procura Generale di Palermo in data 28/10/2019, dovendosi anche in questo caso accogliere l'ulteriore richiesta del P.G. di esame testimoniale della stessa CALANDRINO;

Ammetteva l'esame testimoniale del Prefetto ROSSI;

Rigettava la richiesta di esame dell'on. VIOLANTE e del Senatore MANCINO.

Ammetteva l'acquisizione dei documenti di cui ai nn. da 1 a 9 della memoria depositata e illustrata dall'avv. MILIO all'udienza del 21.09.2020; del documento nr. 13 della medesima memoria; del documento n. 14, e i documenti consistenti in articoli di stampa di cui ai nn. da 16 a 26.

Ammetteva acquisizione dei documenti di cui ai nn. 27-28 e 29 che non risultano tra quelli già acquisiti (a differenza dei documenti di cui ai nn. 31-32 e 33); e il documento n. 30 (Nota D.A.P. del 17 dicembre 2019 a firma del Gen. DATTILO), con la contestuale acquisizione, chiesta dal P.G. e assentendo i difensori, del verbale delle s.i.t. rese dallo steso DATTILO alla Procura Generale di Palermo.

Acquisiva il verbale della deposizione resa dall'on. FOLENA nel giudizio di primo grado del processo BORSELLINO quater;

Rigettava la richiesta di nuovo esame del medesimo Folena;

Non accoglieva la richiesta di ascoltare in aula due brani tratti dall'intervento del dott. DI MAGGIO al meeting di Rimini del 21 agosto 1994;

Disponeva l'acquisizione, oltre che del verbale di s.i.t. rese dal dott. Giovanni

FALCONE di cui al n. 9 della memoria MILIO, anche del decreto di archiviazione emesso dal GIP di Caltanissetta il 23.11.2012 nel procedimento nr. 1961/2009 R.G.N.R. e nr. 1897/2010 R.G. GIP a carico di AIELLO Giovanni;

Gli altri documenti indicati nella memoria depositata dall'avv. MILIO, non venivano ammessi.

La Corte, ad integrazione dell'ordinanza, disponeva l'acquisizione agli atti del verbale di sommarie informazioni testimoniali rese dal dott. Piercamillo DAVIGO alla Procura di Palermo in data 20/09/2012 e disponeva, altresì, che a cura della cancelleria venisse acquisito presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta il verbale di sommarie informazioni testimoniali rese dal dott. Giovanni FALCONE alla Procura di Caltanissetta in data 4/12/1990.

Alle udienze del **19 ottobre 2020** e del **26 ottobre 2020** si procedeva, rispettivamente, all'esame e al contro-esame, sempre a mezzo videoconferenza, del collaboratore di giustizia RIGGIO Pietro, sentito nella veste di teste assistito.

Indi, l'Avv. Centonze chiedeva di produrre copia della lettera ricevuta in carcere dal Ferrara, di cui il collaboratore di giustizia Riggio Pietro aveva fatto menzione nel corso del suo esame.

Il P.G. nulla opponeva e la Corte disponeva l'acquisizione agli atti del predetto documento.

All'udienza del **9 novembre 2020** il Presidente dava atto che si procedeva a porte chiuse (disposizioni emergenza Covid-19) e comunicava altresì che era pervenuto dall'ufficio della Procura della Repubblica di Caltanissetta il richiesto verbale di S.I.T. del dott. Giovanni Falcone del 4/12/1990 relativo alla vicenda del c.d. attentato all'Addaura.

Comunicava, inoltre, che l'esame a mezzo videoconferenza della dott.ssa Ferraro, previsto per l'udienza in corso, non sarebbe stato possibile in quanto la stessa aveva



fatto pervenire certificazione medica attestante la temporanea impossibilità a deambulare per complicanze post traumatiche.

Il P.G. chiedeva che la Corte acquisisse il verbale dell'esame testimoniale reso del dott. Luigi ROSSI davanti al Tribunale di Caltanissetta in data 17/01/2019 nel procedimento a carico di BO' Mario ed altri.

I difensori degli imputati non si opponevano e la Corte disponeva l'acquisirsi agli atti del predetto documento.

Si procedeva, quindi, all'esame a mezzo videoconferenza del teste dott. Luigi Rossi.

All'udienza del 23 novembre 2020 si procedeva all'esame della dott.ssa Cinzia CALANDRINO, Provveditore Regionale del D.A.P. per la Sicilia.

L'Avv. Basilio Milio, nell'interesse dell'imputato Mori Mario, procedeva al controesame del teste, nel corso del quale il difensore esibiva alla stessa Calandrino una nota chiedendo se ne riconoscesse la firma.

La teste rispondeva che la firma apposta sul documento era quella del dott. Bucalo.

Si procedeva, quindi, all'esame della dott.ssa Marzia Maria Giustolisi, Vice Questore della P.S

Preliminarmente l'Avv. Francesco Centonze, nell'interesse dell'imputato Dell'Utri Marcello, chiedeva che l'esame del teste vertesse esclusivamente sui documenti non omissati trasmessi dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta alla Procura Generale di Palermo e messe a disposizione delle difese.

Il teste veniva autorizzato a consultare documenti scritti e l'Avv. Centonze insisteva nella richiesta di cui in premessa.

La Corte disponeva la sospensione dell'esame del teste e, al fine di garantire il completo contraddittorio fra le parti, invitava l'Ufficio della P.G. ad acquisire, ove possibile, i documenti omissati nella loro forma integrale e renderli disponibili alle difese entro e non oltre il 9/12/2020; rinviava l'esame della dott.ssa Marzia Maria Giustolisi invitando il teste a comparire senza ulteriore avviso.

All'udienza del **14 dicembre 2020** l'Avv. Francesco Centonze, in ordine alla richiesta di produzione documentale formulata dal P.G. all'udienza del 21/09/2020 e del 14/10/2020, depositava nota (allegata al verbale) nella quale indicava, unitamente all'Avv. Bertorotta, i documenti per la cui acquisizione prestavano il proprio consenso e i documenti per la cui acquisizione non prestavano il proprio consenso.

Il P.G. ne prendeva atto.

L'Avv. Milio, nell'interesse dell'imputato Mori Mario, si associava alle richieste di acquisizione formulate dall'Avv. Centonze e chiedeva, inoltre, acquisirsi anche le note Prot. nr. 378/19, 1203/19 e 2036/19.

Gli altri difensori si rimettevano alla Corte, la quale si riservava di decidere.

Si disponeva di procedere, quindi, alla continuazione dell'esame della dott.ssa Marzia Maria Giustolisi.

Il teste veniva autorizzato a consultare documenti scritti.

La Corte sull'accordo delle parti disponeva l'acquisizione agli atti di copia della busta da lettera proveniente dalla Casa Circondariale di Trapani ed indirizzata a Ferrara Vincenzo, all'epoca detenuto presso l'Istituto Penitenziario di Villalba.

A questo punto il P.G. comunicava alla Corte che la dott.ssa Liliana Ferrara, chiamata a testimoniare all'udienza del 18 dicembre p.v., non avrebbe potuto essere presente per motivi di salute, così come comunicato al proprio ufficio dalla D.I.A. di Roma.

La Corte onerava l'ufficio della Procura Generale di acquisire e produrre certificazione medica.

Il P.G.

comunicava alle parti di avere ricevuto in data 25/11/2020 una nota dalla Procura della Repubblica di Palermo sulla disponibilità di un tale BELLIA Lillo a riferire in ordine al processo sulla trattativa.

Comunicava, inoltre, di avere ricevuto in data 10/12/2020 dal Procuratore della Repubblica di Caltanissetta il verbale omissato delle dichiarazioni rese in data 14/02/2019 dal dott. Leonardo Guarnotta ed il verbale omissato delle dichiarazioni rese in data 19/11/2018 dal Maggiore dei Carabinieri Alberto Tersigni.

Chiedeva di produrre alcuni documenti a riscontro delle dichiarazioni rese da Riggio Pietro così come indicati ed elencati nella nota che produceva e che si allegava al verbale.

Alla luce dei predetti documenti chiedeva che la Corte disponesse l'esame testimoniale del dott. Leonardo GUARNOTTA, del Maggiore dei Carabinieri Alberto TERSIGNI e del Colonnello dei Carabinieri dott. Angiolo PELLEGRINI.

In ordine alle altre fonti dichiarative chiedeva che la Corte acquisisse il verbale delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Barbieri il 18/12/2018 e depositato alle difese il 14/11/2020; l'interrogatorio del collaboratore di giustizia Porto ed il verbale di confronto dello stesso con Riggio Pietro del 6/03/2019 anch'esso depositato alle difese il 14/09/2020; l'interrogatorio del collaboratore di giustizia Peluso del 6 e 7 marzo 2020 ed il confronto dello stesso con Riggio Pietro del 7 marzo 2020.

L'Avv. Romito chiedeva un termine al fine di prendere cognizione dei documenti offerti in produzione dal P.G. e delle dichiarazioni rese dalla dott.ssa Giustolisi.

Tutti i difensori degli imputati si associavano alla richiesta dell'Avv. Romito e si riservavano di interloquire sulle richieste istruttorie.

La Corte concedeva il chiesto termine.

All'udienza del 18 dicembre 2020 l'Avv. Milio, in ordine alle richieste formulate dal P.G. alla precedente udienza

prestava il proprio consenso all'acquisizione della nota ROS 146/2 del 12/11/2019;

prestava il proprio consenso all'acquisizione della S.I.T del Maggiore Alberto Tersigni del 19/11/2018, della S.I.T. del dott. Leonardo Guarnotta del 14/02/2019 e delle S.I.T. del Colonnello Angiolo Pellegrini del 25/09/2019 e dell'11/10/2019, in luogo della loro audizione;

in subordine non si opponeva all'acquisizione del verbale di Barbieri Carmelo del 18/12/2018, di quello di Porto Giuseppe Leonardo (esame e confronto) del 6/03/2019 e di quello di Peluso Giovanni (esame e confronto) del 6 e 7 marzo 2020, rimettendosi sul punto alla valutazione della Corte.

Prestava il proprio consenso all'acquisizione dei documenti prodotti dal P.G. a riscontro delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Riggio Pietro, ad eccezione di quelli indicati al punto 8 della richiesta (sequestro di munizioni ed altro nella disponibilità di Peluso del maggio 1997).

Chiedeva di produrre nr. 45 documenti a prova contraria delle dichiarazioni rese da Riggio Pietro, illustrandone i motivi; sul punto depositava, unitamente all'Avv. Romito, richiesta scritta con allegato un CD contenente tutti i documenti di cui si chiedeva la produzione.

L'Avv. Romito depositava, inoltre, una comunicazione sull'esito del ricorso in Cassazione del procedimento penale nr.11521/2020 a carico del sen. Calogero Mannino.

L'Avv. Francesco Centonze, in ordine alla richiesta di esame testimoniale del dott. Guarnotta, del Maggiore Tersigni e del Colonnello Pellegrini

si opponeva poiché superflua ed irrilevante ai fini della decisione;

in subordine prestava il proprio consenso all'acquisizione delle rispettive S.I.T.;

si opponeva alla richiesta di esame testimoniale di Barbieri, Porto e Peluso;

in subordine prestava il proprio consenso all'acquisizione dei rispettivi verbali.

Depositava copia omissata della S.I.T. del dott. Leonardo Guarnotta del 14/02/2019.

Gli altri difensori degli imputati si associavano alle richieste degli avvocati Milio, Romito e Centonze.

Il P.G.

insisteva nella richiesta di esame testimoniale del dott. Leonardo Guarnotta, del Maggiore Alberto Tersigni e del Colonnello Angiolo Pellegrini;

in ordine alla richiesta di produzione documentale avanzata dalla difesa degli imputati Mori Mario e De Donno Giuseppe, chiedeva un termine al fine di prendere cognizione degli atti;

non si opponeva all'acquisizione dei documenti indicati ai numeri da 1 a 8 della richiesta di produzione; a quelli indicati ai numeri 9 e 11; a quelli indicati ai numeri 20 e 21, sempre se trattavasi di sentenze definitive; a quelli indicati ai numeri 22 e 24

poiché già in atti; a quelli indicati al numero 36;

si opponeva all'acquisizione di tutti i rimanenti documenti.

insisteva, comunque, nella richiesta di esame del dott. Leonardo Guarnotta, del Maggiore Alberto Tersigni e del Colonnello Angiolo Pellegrini.

La Corte si ritirava in Camera di Consiglio per decidere sulle richieste delle parti; al termine il Presidente dava lettura dell'ordinanza che così decideva:

**Per quanto concerne le richieste formulate dal Procuratore Generale**

Accoglieva la richiesta di acquisizione dei documenti depositati all'udienza del 14.12.2020,

Accoglieva la richiesta di esame del colonnello Pellegrini e del maggiore Tersigni;

Rigettava la richiesta di esame del dott. Guarnotta;

Disponeva l'acquisizione dei seguenti verbali: interrogatorio di Peluso Giovanni del 6 e 7 marzo 2019 e verbale di confronto Peluso - Riggio in data 7 marzo 2019, verbali di dichiarazioni di Porto Giuseppe Leonardo del 6 marzo e 11 luglio 2019 e verbale di confronto Porto - Riggio in data 6 marzo 2019 nonché interrogatorio del collaboratore di giustizia Barbieri Carmelo del 10 dicembre 2018 con allegate lettere.

Acquisiva le cinque informative citate dall'Avv. Centonze.

**In ordine alla richiesta di acquisizione documentale di cui all'elenco prodotto dalle difese degli imputati Mori e De Donno**

Disponeva l'acquisizione dei documenti da 1 ad 11;

Disponeva l'acquisizione dei documenti di cui ai punti 20 e 21;

Acquisiva il documento di cui al numero 25, mentre la rilevanza dei documenti di cui ai punti da 26 a 35 è assorbita e superata dalle dichiarazioni rese dalla dott.ssa Giustolisi, dovendosi quindi rigettare la relativa istanza di acquisizione;

Acquisiva la sentenza ed il comunicato stampa di cui ai punti 36 e 37;

Acquisiva i documenti di cui ai punti 38, 39 e 40;

Rigettava ogni altra richiesta di prova documentale di cui al sopracitato elenco.

**Ulteriori acquisizioni probatorie.**

Disponeva acquisizione della nota trasmessa dalla DIA di Palermo in evasione delle delega di indagine punto n. 11 del 09.04.2019;

Acquisiva il verbale di SIT del dott. Scali e la informativa ROS del 16.12.2019 comprensiva degli allegati contenenti, su supporto informatico, i provvedimenti citati nella precedente informativa su l'esito parziale dei medesimi accertamenti.

### **Prove disposte d'ufficio**

Acquisiva gli atti di indagine su AIELLO Giovanni tra i quali anche il decreto e la relativa richiesta di archiviazione del 23.11.2012 emesso nei riguardi dello stesso Aiello;

Disponeva la trascrizione, nella forma della perizia, delle due conversazioni telefoniche sulla vicenda della "doppia gravidanza Graviano";

Disponeva l'acquisizione di ulteriori informazioni su Ferrara Vincenzo;

Acquisiva la nota numero 3.7.8/2019 del 25.02.2019, della Squadra Mobile di Caltanissetta, avente ad oggetto la trasmissione di atti relativi alla delega di indagine dell'11.02.2019.

All'udienza dell'**11 gennaio 2021** l'Avv. Fabio Ferrara, nell'interesse di Subranni Antonio, comunicava che in ordine alle intercettazioni di cui la Corte aveva disposto perizia di trascrizione con ordinanza del 18/12/2020, agli atti non risultavano i relativi decreti autorizzativi il che avrebbe reso illegittima l'attività di intercettazione in questione ed inutilizzabile il loro contenuto; inoltre non risultava in quale veste il Ragoza Enrico ebbe ad essere sottoposto ad attività di intercettazione e se il suo interlocutore fosse il proprio difensore di fiducia.

Il P.G. sul punto si rimetteva alla valutazione della Corte, la quale onerava l'Ufficio della Procura Generale di acquisire, ove esistenti, i predetti decreti autorizzativi ed in particolare quello relativo alla RIT. 1668/2019 (progressivo 4264.2 e 4521.2).

Si disponeva, quindi, l'introduzione in aula del perito trascrittore Sig. Roberto Genovese e la Corte lo nominava perito trascrittore per accertare quanto disposto alle

pagine 4 e 5 dell'ordinanza istruttoria del 18/12/2020 (trascrizione RIT. 1668/19 progressivo 4264.2 e 4521.2).

Il perito chiedeva di essere autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio ed a prelevare i supporti magnetici presso l'Ufficio della Procura della Repubblica di Caltanissetta.

La Corte concedeva il termine di giorni venti per il deposito della perizia ed autorizzava quanto richiesto dal perito.

L'Avv. Milio comunicava alla Corte che con l'ordinanza istruttoria del 18/12/2020 nulla era stato disposto in ordine alla richiesta di acquisizione delle note 2036/19 e 1203/19.

La Corte, ad integrazione della propria ordinanza del 18/12/2020, disponeva dunque l'acquisizione agli atti anche delle note 2036/19 e 1203/19.

L'Avv. Milio esibiva alla Corte, e ne richiedeva l'acquisizione agli atti, una memoria a firma dello stesso e dell'Avv. Romito avente ad oggetto la trasmissione televisiva "Report" del 4 gennaio 2021 ed indirizzata al Presidente della Repubblica On. Sergio Mattarella, al Vice Presidente del CSM On. David Ermini, al Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi Sen. Alberto Baracchini, al Presidente della Commissione parlamentare antimafia Sen. Nicola Morra ed al Presidente della RAI dr. Marcello FOA.

Il P.G. sul punto si riservava di interloquire.

All'udienza del **18 gennaio 2021** si procedeva all'esame del teste PELLEGRINI Angiolo, Generale dei carabinieri in congedo, il quale veniva autorizzato a consultare appunti scritti.

I difensori degli imputati Dell'Utri Marcello, Mori Mario e De Donno Giuseppe, procedevano al controesame del teste e la Corte poneva alcune domande a chiarimento.

Il P.G. chiedeva l'acquisizione agli atti delle due agende esibite dal teste unitamente agli appunti scritti e la Corte ne disponeva l'acquisizione in copia.

Si procedeva, dunque, all'esame del teste Tersigni Alberto, Colonnello dei carabinieri.

I difensori degli imputati Dell'Utri Marcello, Mori Mario e De Donno Giuseppe, procedevano al controesame del teste e la Corte poneva alcune domande a chiarimento. Il P.G. comunicava alla Corte che, da informazioni assunte presso la D.I.A. di Roma, la dott.ssa Liliana Ferraro risultava avere ancora problemi di salute e che pertanto rinunciava all'esame della teste Ferraro, riservandosi di produrre idonea certificazione medica.

I difensori si associavano alla richiesta del P.G.

La Corte, dunque, revocava l'ordinanza del 5/10/2020 nella parte in cui è stato disposto l'esame testimoniale della dott.ssa Liliana Ferraro.

All'udienza dell'**8 febbraio 2021** il Presidente comunicava alle parti che erano pervenute in cancelleria le informazioni che erano state richieste dalla Corte con ordinanza del 18/12/2020; in particolare, con nota del 21/01/2021 il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria aveva trasmesso le informazioni sulle vicende relative alla detenzione presso la casa mandamentale di Villalba del detenuto FERRARA Vincenzo e con nota del 25/01/2021 la Questura di Palermo aveva trasmesso le informazioni sul conto di FERRARA Vincenzo e specificatamente sui suoi precedenti penali e di polizia.

Le parti ne prendevano atto e nulla osservavano.

Si procedeva, quindi, all'esame del perito Roberto Genovese per riferire in ordine alla perizia trascrittiva espletata e depositata.

Il P.G. non poneva nessuna domanda al perito.

L'Avv. Fabio Ferrara si opponeva all'acquisizione, poiché illegittimi e inutilizzabili, dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche sull'utenza in uso a RAGOSA Enrico e depositati dal P.G. in data 01/02/2021.

Il P.G. sul punto chiedeva il rigetto dell'eccezione formulata dalla difesa dell'imputato Subranni, gli altri difensori nulla osservano e la Corte si riservava di decidere.



L'Avv. Milio eccepiva dei difetti di trascrizione e chiedeva di produrre la trascrizione integrale delle conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza in uso a RAGOSA Enrico (R.I.T. 1668/2019) con le integrazioni della difesa.

Il perito chiedeva un termine per potere prendere visione della produzione dell'Avv. Milio e potere interloquire sul punto.

La Corte concedeva il termine richiesto dal perito e ne disponeva la riconvocazione.

Il P.G. chiedeva di essere ammesso a produrre ulteriori documenti di cui all'allegato indice che depositava e che si allegava al verbale; nello specifico chiedeva

di produrre una nota della DDA di Reggio Calabria con allegato CD contenente la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Reggio Calabria il 24/07/2020 a carico di Graviano Giuseppe + 1 (punto 1 dell'indice);

atti relativi alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Riggio Pietro (punto 9 dell'indice);

documentazione relativa al sequestro di sette dischetti a Napoli Giovanni (punto 14 dell'indice);

documentazione relativa all'annotazione dell'8/06/1993 del diario di Bruno Trentin, in merito ad un suo colloquio con il dott. Nicolò Amato (punto 15 dell'indice);

i decreti autorizzativi relativi alle intercettazioni nei confronti di Ragosa Enrico (punto 17 dell'indice, già depositati dal P.G. in cancelleria l'1/02/2021 su supporto informatico).

chiedeva, ancora, di produrre i verbali delle dichiarazioni rese dal Mar. Gigliotti e dal Mar. Serra;

in subordine ne chiedeva la loro audizione.

Chiedeva, inoltre, tenuto conto delle difformità emerse fra quanto dichiarato dai testi Gen. Angiolo Pellegrino e del Col. Alberto Tersigni e le risultanze documentali, che la Corte disponesse un nuovo esame degli stessi.

L'Avv. Francesco Centonze si opponeva a tutte le richieste di esame testimoniale avanzate dal P.G e, in ordine ai documenti offerti in produzione, chiedeva un termine per interloquire.

L'Avv. Basilio Milio si associava alle richieste dell'Avv. Centonze e si riservava di formulare ulteriori richieste di produzione documentale.

All'udienza del **15 febbraio 2021** il P.G. comunicava che, sulla questione concernente Baiardo Salvatore, l'ufficio della Procura Generale non aveva specifiche richieste da formulare; inoltre depositava la nota SCO 1863/98 dell'8/11/2018 relativa alla vicenda Peluso-Porto.

Chiedeva, ad integrazione delle proprie richieste avanzate all'udienza dell'8/02/2021, di produrre ulteriori documenti relativi alla vicenda del sequestro operato nei confronti di Napoli Giovanni.

L'Avv. Basilio Milio in ordine alle richieste avanzate dal P.G. all'udienza dell'8/02/2021

depositava nota contenente le osservazioni della difesa degli imputati Mori e De Donno; si opponeva ad un nuovo esame del Gen. Pellegrini e del Col. Tersigni;

non si opponeva all'acquisizione delle relative note ad eccezione di quelle che risultavano non leggibili;

si opponeva alla richiesta di esame testimoniale di Gigliotti Pasquale e del Luogotenente Sebastiano Serra, riservandosi, sul punto, qualora venisse accolta la richiesta di esame dei predetti Gigliotti e Serra, di produrre documenti a prova contraria;

in ordine alla richiesta di acquisizione de "I diari di Bruno Trentin" di cui al punto 15 della richiesta del P.G. dell'8/02/2021, si rimetteva alla valutazione della Corte, così come in ordine alla richiesta di acquisizione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni sull'utenza telefonica in uso a Ragosa Enrico;

si opponeva alla ulteriore richiesta di produzione documentale avanzata dal P.G.

Nell'interesse degli imputati Mori e De Donno chiedeva di produrre ulteriori documenti così come indicati nella nota che depositava con allegato nr. 1 CD (contenete tutti i documenti di cui si chiede l'acquisizione).

L'Avv. Francesco Centonze, nell'interesse dell'imputato Dell'Utri, si opponeva ad un nuovo esame del Gen. Pellegrini e del Col. Tersigni poiché ritenuto superfluo e non necessario ai fini della decisione; in ordine alle ulteriori richieste avanzate dal P.G. depositava nota d'udienza.

Il P.G. insisteva nelle richieste istruttorie avanzate in data odierna ed in quelle formulate all'udienza dell'8/02/2021.

All'udienza del 22 febbraio 2021 il P.G., ad integrazione delle richieste già formulate alla precedente udienza sulla vicenda del sequestro operato nei confronti di Napoli Giovanni, chiedeva di produrre ulteriori documenti relativi ad attività integrativa di indagine e meglio indicati ai punti 14.3.20, 14.3.21, 14.3.22 e 14.3.23 della produzione. I difensori si rimettevano alla valutazione della Corte.

La difesa di MORI e DE DONNO si riservava, all'esito dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, di formulare richieste a prova contraria.

A questo punto il Presidente dava lettura dell'ordinanza con la quale la Corte scioglieva la riserva sulla eccezione di nullità e inutilizzabilità delle intercettazioni relative alle conversazioni oggetto della perizia di trascrizione GENOVESE.

Si procedeva all'esame del perito Roberto Genovese.

Il perito dichiarava di avere depositato in cancelleria in data 18/02/2021 un nuovo elaborato peritale che sostituiva integralmente quello già depositato in data 3/02/2021 e la Corte ne disponeva l'acquisizione agli atti.

La Corte decideva con ordinanza sulle richieste istruttorie avanzate dalle parti, nei termini che seguono:

#### **Per quanto concerne le richieste formulate dal Procuratore Generale**

Accoglieva la richiesta di acquisizione della documentazione depositata alle udienze dell'8 e del 15.2.2021 in ordine a perquisizioni e sequestri a carico di NAPOLI Giovanni, e relativi verbali e annotazioni di P.G. sugli accertamenti conseguenti (v. punto 14, e ivi punti da 14.1.1. a 14.7.2 della memoria depositata all'udienza dell'8.02.2021; e punti da 14.3.13. a 14.3.19 della memoria depositata all'udienza del

15.02.2021);

Acquisiva l'ulteriore documentazione rinvenuta e prodotta a riscontro delle dichiarazioni rese nel presente dibattimento d'appello da RIGGIO Pietro, e segnatamente i documenti allegati alla Nota di risposta n. 1039 del'1.02.2021 della D.I.A. Centro Operativo di Palermo di cui al punto 9.6.2. della richieste avanzate dal P.G. all'udienza dell'8.02.202;

Rigettava la richiesta di un nuovo esame del generale PELLEGRINI e del colonnello TERSIGNI;

Accoglieva la richiesta di esame del M.llo Pasquale GIGLIOTTI e del M.llo Sebastiano SERRA;

Disponeva l'acquisizione della Nota SCO n. 1863, datata 8.11.2018 e a firma della dott.ssa GIUSTOLISI, che conteneva le informazioni sul conto di RIGGIO Pietro, PELUSO Giovanni, PORTO Giuseppe Leonardo e altri ex appartenenti alla polizia di Stato detenuti insieme al RIGGIO al carcere di S.Maria Capua Vetere, informazioni che erano state richieste dalla DDA di Caltanissetta con delega d'indagine del 18 giugno 2018. Tale Nota – la cui acquisizione è stata chiesta anche dalla difesa degli imputati MORI e DE DONNO;

Ammetteva la documentazione relativa a un estratto dal libro “i diari di Bruno TRENTIN 1988-1994” e segnatamente copia di una pagina manoscritta (corrispondente nel libro alla p. 358) contenente un'annotazione alla data del 12 giugno 1993, ma che fa riferimento ad un colloquio dello stesso TRENTIN con Nicolò AMATO in data 8 giugno 1992 (nonché a un ulteriore colloquio di TRENTIN con l'allora Ministro Giovanni CONSO).

Accoglieva la richiesta di acquisizione della sentenza nr. 1/2020 emessa dalla Corte d'Assise di Reggio Calabria il 21.07.2020 nel proc. nr. 5/2017 R.G. a carico di GRAVIANO Giuseppe e FILIPPONE Rocco (c.d. “ndrangheta stragista”);

Accoglieva allo stesso modo la richiesta della difesa degli imputati MORI e DE DONNO di acquisizione della sentenza nr.5/2019 emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta il 15.11.2019 nel proc. nr. (c.d. “BORSELLINO quater).

## **Per quanto riguarda le richieste avanzate dalla difesa degli imputati MORI e DE DONNO**

Accoglieva la richiesta di acquisizione delle audizioni della dott.ssa Liliana FERRARO dinanzi alla Commissione Parlamentare Antimafia in data 16 e 22 febbraio 2011;

Accoglieva la richiesta di acquisizione della sentenza n. 5621/21 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. VI, penale in data 11.12.2020 nel processo-stralcio a carico di Calogero MANNINO;

Rigettava la richiesta di acquisizione del verbale di trascrizione dell'audizione del dott. Felice LIMA dinanzi al C.S.M. in data 19.04.1996.

Rigettava la richiesta di documentazione anagrafica di cui ai punti da 6 a 13 della memoria difensiva depositata all'udienza del 15.02.2021;

Rigettava la richiesta di acquisizione dei documenti di cui ai punti 3 e 4;

Acquisiva l'articolo a firma di Claudia FUSANI e Gianluca MONASTRA dal titolo "*Tre corleonesi per la strage*", pubblicato su La Repubblica del 27 marzo 1994.

All'udienza del **3 marzo 2021** si procedeva all'esame, a mezzo videoconferenza, del teste SERRA Sebastiano, Luogotenente dei carabinieri in servizio, il quale veniva autorizzato a consultare appunti scritti.

I difensori procedevano al controesame e la Corte poneva al teste alcune domande a chiarimento.

Si passava, dunque, all'esame del teste GIGLIOTTI Pasquale, Luogotenente dei carabinieri in congedo.

Il P.G. veniva autorizzato dalla Corte ad esibire al teste una nota a firma dello stesso GIGLIOTTI e il teste riconosceva come propria la firma apposta sulla nota esibita.

All'udienza del **22 marzo 2021** il P.G. chiedeva di produrre i documenti di cui ai punti 19.1.1, 9.7.2 e 18.1.1 dell'indice che depositava; e nello specifico:

copia della sentenza di primo grado, di secondo grado e della Corte Suprema di Cassazione rese a carico di NAPOLI Giovanni ed altri per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (sentenza definitiva) e relativo supporto informatico;

copia su supporto informatico delle sentenze emesse nei confronti del collaboratore di giustizia RIGGIO Pietro (sentenze definitive); copia su supporto informatico della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Bologna a carico di CAVALLINI Gilberto Giorgio Guido in data 9 gennaio 2021;

in ordine ai rimanenti documenti indicati in indice non formulava alcuna richiesta di acquisizione.

Il difensore di parte civile Avv. Giovanni Airò Farulla si associava alle richieste del P.G.

L'Avv. Francesco Bertorotta, nell'interesse di DELL'UTRI Marcello,

sulla richiesta di produzione delle sentenze rese a carico di RIGGIO Pietro non si opponeva;

sulla richiesta di produzione delle sentenze rese a carico di NAPOLI Giovanni e della sentenza resa a carico di CAVALLINI Gilberto Giorgio Guido si rimetteva alla valutazione della Corte.

L'Avv. Milio e l'Avv. Romito, nell'interesse rispettivamente di MORI Mario e DE DONNO Giuseppe:

sulla richiesta di produzione delle sentenze rese a carico di RIGGIO Pietro non si opponevano,

sulla richiesta di produzione delle sentenze rese a carico di NAPOLI Giovanni si rimettevano alla valutazione della Corte,

sulla richiesta di produzione della sentenza resa a carico di CAVALLINI Gilberto Giorgio Guido si opponevano, trattandosi di fatti non attinenti a questo processo;

si riservavano fin d'ora di produrre documenti a prova contraria. qualora la Corte avesse disposto l'acquisizione agli atti dei documenti richiesti dal P.G.

A questo punto l'Avv. Milio e l'Avv. Romito chiedevano di produrre, illustrandone le ragioni, numero 10 documenti su supporto informatico.

Il P.G. sulle richieste di produzione avanzate dai difensori di MORI Mario e DE DONNO Giuseppe,

chiedeva il rigetto della richiesta di produzione del memoriale redatto dal dott.

Massimo RUSSO (punto 1 dell'indice) ed il rigetto della richiesta di produzione dell'interrogatorio del dott. SIGNORINO (punto 3 dell'indice), poiché non conducenti ai fini della decisione;

si opponeva alla richiesta di produzione dell'articolo del "La Sicilia" del 17/06/1991 (punto 8 dell'indice);

si opponeva alla richiesta di produzione del verbale di sequestro operato a carico di NAPOLI Giovanni (punto 6 dell'indice);

si opponeva alla richiesta di produzione della sentenza della Suprema Corte di Cassazione nel procedimento c.d. "Duomo connection" (punto 9 dell'indice);

si opponeva alla richiesta di produzione della sentenza della Suprema Corte di Cassazione nel processo relativo alla richiesta di revisione avanzata da PANZAVOLTA Lorenzo (punto 10 dell'indice);

in ordine alla richiesta di acquisizione dei rimanenti documenti si rimetteva alla valutazione della Corte.

Il difensore di parte civile Avv. Giovanni Airò Farulla si associava alle richieste del P.G..

La Corte si riservava.

All'udienza del **19 aprile 2021** il Presidente dava lettura dell'ordinanza con la quale la Corte, sciogliendo la riserva sulle richieste avanzate dalle parti alla precedente udienza, disponeva quanto segue:

Ammetteva l'acquisizione della sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Bologna in data 9.01.2020 (depositata il 7.01.2021) nel proc. nr. 1/18 R.G.C.Ass. Bologna a carico di CAVALLINI Gilberto Giorgio Guido,;

Ammetteva l'acquisizione del verbale dell'udienza dibattimentale del 3.10.2018 nel proc. nr. 1/18 R.G.C.A. Bologna (già richiesto dal P.G. con nota del 5.03.2021);

disponeva l'acquisizione delle sentenze emesse nei riguardi di Giovanni NAPOLI, nonché, delle sentenze anch'esse definitive nei riguardi di RIGGIO Pietro;

acquisiva il doc. n. 4 dell'elenco depositato all'udienza del 22.03.2021 dall'Avv.

MILIO;

acquisiva il doc. n. 5 (Nota dell'11 novembre 1998 a firma del Cap. SINI);

Non ammetteva il doc. n. 6, che figurava già agli atti;

Acquisiva il verbale di trascrizione dell'audizione in data 23 febbraio 1993 del Ministro Giovanni CONSO dinanzi alla Commissione parlamentare Antimafia (doc. n. 7); l'articolo pubblicato sul quotidiano la Sicilia del 17 giugno 1991 (doc. n. 8) e la sentenza della Suprema Corte di Cassazione nei riguardi di Lorenzo PANZAVOLTA (doc. n. 10).

Rigettava ogni altra richiesta di acquisizione documentale.

L'Avv. Milio, a seguito dell'ordinanza emessa dalla Corte chiedeva, a prova contraria, l'esame testimoniale del colonnello Michele SINI a chiarimento della vicenda del sequestro operato nei confronti di Napoli Giovanni; chiedeva, inoltre, di produrre come documenti il verbale dell'audizione della dott.ssa Alessandra CAMASSA e del dott. Massimo RUSSO davanti la Commissione Parlamentare Antimafia del 12/07/2017 nonché nota Prot. 3117 della DIA di Caltanissetta del 12/07/2010 con allegati gli estratti dei registri delle carceri di Roma Rebibbia e di Termini Imerese dai quali risultava chi e quando ebbe ad incontrare l'allora detenuto CIANCIMINO Vito.

In ordine all'acquisizione della sentenza sulla strage di Bologna, chiedeva un termine al fine di produrre alcuni documenti a prova contraria, tra i quali il verbale dell'esame del Generale Mario MORI del 3/10/2018 nonché una serie di altri documenti che smentivano tutte le affermazioni contenute in quella sentenza.

L'Avv. Romito chiedeva di produrre una sentenza della Corte di Cassazione del 2017 che riguarda BELLINI.

Il P.G.

non si opponeva sulla richiesta di esame del Colonnello SINI;

non si opponeva alla richiesta di produzione della nota della DIA di Caltanissetta del 12/07/2010;



sulla richiesta di produzione del verbale dell'audizione della dott.ssa Alessandra CAMASSA e del dott. Massimo RUSSO davanti la Commissione Parlamentare Antimafia del 12/07/20174 si riservava di interloquire dopo avere esaminato il documento.

In ordine all'evasa delega di indagini richiesta dalla Corte alla Squadra Mobile di Palermo sui periodi di detenzione di FERRARA Vincenzo (Nota Nr.501/2020Mob - S.C.O. - PA3 del 25/01/2021), chiedeva che la Corte, utilizzando i propri poteri d'ufficio, sollecitasse la sezione di P.G. della Polizia di Stato presso la Procura di Caltanissetta a trasmettesse ogni utile documentazione al fine di comprendere le ragioni per le quali in quel contesto investigativo vennero richieste informazioni alla Squadra Mobile di Palermo nonché accertare se presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo risultavano attività investigative sulla figura di FERRARA Vincenzo e su eventuali collegamenti dello stesso con ambienti di cosa nostra palermitana e segnatamente quella di Brancaccio.

L'Avv. Bertorotta si opponeva in ordine a quest'ultima richiesta del P.G. che sollecitava i poteri d'ufficio della Corte in ordine ad un approfondimento sulla figura di FERRARA Vincenzo.

L'Avv. Milio si associava alle considerazioni dell'Avv. Bertorotta.

La Corte, dopo aver deliberato in Camera di Consiglio, disponeva quanto segue:

In ordine alle richieste del P.G. di informazioni da richiedersi al Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo e alla D.D.A. di Caltanissetta in relazione al contesto investigativo in cui sarebbe nata la sollecitazione poi evasa dalla Squadra Mobile di Palermo circa possibili contatti di FERRARA Vincenzo con Gaspare SPATUZZA o con ambienti legati ai fratelli GRAVIANO, non accoglieva la sollecitazione ai propri poteri istruttori poiché l'approfondimento avrebbe avuto carattere esplorativo e si sarebbe trattato piuttosto di materia propria di un'attività integrativa di indagine che esulava dai limiti dei poteri di approfondimento della Corte, tenuto conto anche dello stato del procedimento.

Accoglieva le richieste di produzione documentale della nota Prot. 3117 della DIA di

Caltanissetta del 12/07/2010 prodotta dall'Avv. Milio;  
si riservava di decidere sulla richiesta di produzione del verbale di audizione della dott.ssa Alessandra CAMASSA e del dott. Massimo RUSSO davanti la Commissione Parlamentare Antimafia alla successiva udienza.

Concedeva termine fino al 26 aprile p.v. all'Avv. Milio e all'Avv. Romito per produrre i documenti a prova contraria rispetto all'acquisizione della sentenza sulla strage di Bologna.

In ordine alla richiesta di esame testimoniale del Colonnello Michele SINI, la Corte rilevava preliminarmente che da una ricognizione degli atti era emerso che figuravano due copie distinte della medesima nota datata 11/11/1998 a firma dell'allora capitano Michele SINI, copie che recavano un diverso depositato con una diversa sottoscrizione; sul punto la Corte riteneva necessario ed indispensabile acquisire opportuni chiarimenti sia sul contenuto, sia sulle modalità di trasmissione della nota in oggetto ed acquisire tali chiarimenti dall'estensore della nota e dal magistrato che ne figurava come destinatario della nota stessa nella sua qualità di titolare del procedimento a carico di NAPOLI Giovanni.

La Corte disponeva quindi, per l'udienza del 3/05/2021, l'esame del Colonnello Michele SINI e della dott.ssa Maria Teresa PRINCIPATO.

All'udienza del **3 maggio 2021** il Presidente comunicava che la difesa dell'imputato Mori Mario aveva provveduto a depositare in cancelleria in data 24/04/2021 una memoria ex art. 121 c.p.p. con allegati nr. 42 documenti, riconducibili ai fatti della strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980.

L'Avv. Basilio Milio comunicava alla Corte che il teste Col. Michele Sini non era presente e che aveva fatto pervenire a mezzo mail una certificazione Inps dalla quale risultava che lo stesso era affetto da lombosciatalgia acuta, nonché una nota con la quale rappresentava al difensore richiedente che, essendo passati 23 anni dai fatti, non aveva nulla da aggiungere a quanto riportato nella nota menzionata nell'atto di

citazione, ritenendo che sul punto dovrebbero essere sentiti i militari che materialmente procedettero alla perquisizione.

Si procedeva, dunque, all'esame del teste dott.ssa Teresa Maria Principato.

Nel corso dell'esame venivano esibiti al teste alcuni documenti già acquisiti agli atti del processo.

L'Avv. Milio e l'Avv. Romito, sulla necessità di sentire il Col. Michele Sini, si rimettevano alla valutazione della Corte.

Il P.G. sul punto insisteva nella richiesta di esame del Col. Michele Sini.

L'Avv. Milio, ad integrazione della memoria depositata in cancelleria il 26/04/2021: chiedeva di produrre una ulteriore nota con allegati nr. 13 documenti riguardanti anche questi i fatti relativi alla strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980;

chiedeva, altresì, di produrre un CD-ROM contenente attività rilevate da alcuni Social-network e riconducibili a RIGGIO Pietro.

Il P.G.:

non si opponeva alla richiesta di produzione documentale avanzata dall'Avv. Milio con memoria depositata in data 26/04/2021 ed integrata in data odierna; si opponeva alla richiesta di produzione del CD-ROM.

La Corte, dopo aver deliberato in camera di consiglio così disponeva:

in ordine alla memoria depositata ex art. 121 dall'avv. Milio in data 26/04/2021, nulla ostava ad acquisire i 42 documenti allegati alla predetta memoria nonché gli ulteriori 13 documenti allegati alla ulteriore richiesta di produzione documentale integrativa avanzata dal medesimo difensore all'udienza in corso;

rigettava, per il suo carattere assolutamente esplorativo, l'ulteriore richiesta di acquisizione del CD-ROM contenente ricognizioni di attività rilevate su Facebook.

Per quanto concerne l'esame testimoniale del Colonnello Michele Sini la Corte ne disponeva l'esame, a mezzo videoconferenza, all'udienza del 10/05/2021.

Il P.G., non si opponeva all'acquisizione dei verbali di audizione dei dottori Camassa e Russo davanti la Commissione Parlamentare Antimafia.

La Corte si riservava di decidere sulla richiesta di acquisizione dell'ordinanza della Cassazione nr.42963/2017 a carico di Bellini Paolo, avanzata dall'Avv. Milio.

All'udienza del **10 maggio 2021** la Corte disponeva l'acquisizione agli atti dell'ordinanza nr.42963/2017 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione su ricorso proposto da Bellini Paolo.

Si procedeva, quindi, a mezzo videoconferenza, all'esame del Col. dott. Michele Sini, generale dell'Arma dei Carabinieri in congedo.

Nel corso dell'esame venivano esibiti al teste alcuni documenti già acquisiti agli atti del processo.

Il difensore di BRUSCA Giovanni chiedeva di produrre copia del decreto della Corte di Appello di Palermo MP nr.69/2019 con cui era stata disposta la revoca della confisca del terreno sito in Palermo Via Emanuele Pezzi nr.1, ai fini della attendibilità del collaboratore di giustizia Brusca Giovanni.

Il P.G. non si opponeva e i difensori nulla osservavano.

La Corte sul punto si riservava dopo avere verificato l'irrevocabilità del provvedimento.

Il P.G., in esito alle informazioni pervenute su FERRARA Vincenzo con Nota SCO 501-2020 del 21-12-2020:

chiedeva di produrre il fascicolo su FERRARA Vincenzo formato dalla DDA di Caltanissetta a seguito delle dichiarazioni rese dallo stesso FERRARA al magistrato di sorveglianza di Caltanissetta e poi alla Procura della Repubblica di Caltanissetta e trasmesso integralmente dalla medesima Procura alla Procura Generale di Palermo, fascicolo dal quale risultava che in quegli anni (1996 c.a.) il FERRARA Vincenzo lamentava una serie di difficoltà legate anche alla propria incolumità personale in riferimento al suo ruolo di confidente del ROS per la cattura di Gaspare SPATUZZA; la predetta richiesta era finalizzata a meglio valutare le dichiarazioni rese da RIGGIO Pietro riguardo le confidenze ricevute dal FERRARA Vincenzo.

Chiedeva di produrre una nota del ROS di Palermo del 3-05-2021 con allegati dei

documenti dai quali risultava in un'annotazione che fonti confidenziali riferivano della presenza in un garage di FERRARA Vincenzo e Piddu MADONIA.

Comunicava di avere richiesto al 2° reparto operativo della DIA di Roma ogni utile documentazione riguardo all'operazione c.d. "Crepuscolo", soprattutto con riferimento al periodo che andava dal dicembre del 2000 al maggio del 2002, nel quale RIGGIO Pietro ebbe ad avere rapporti confidenziali col maggiore TERSIGNI e con il colonnello PELLEGRINI.

Della copiosa documentazione trasmessa dalla DIA di Roma chiedeva di produrre una nota del 20/02/2001 dalla quale risultavano delle ricerche di mercato effettuate dall'ufficio supporti tecnici della DIA per l'acquisto di localizzatori per il tracciamento del movimento dei volatili.

Chiedeva, inoltre, di produrre una nota della DDA di Reggio Calabria del 7/05/2021 con allegata una copiosa documentazione su RIGGIO Pietro, PELUSO Giovanni e MAZZEI Antonio, in relazione alle vicende sulla cattura dell'allora latitante Bernardo PROVENZANO.

I difensori chiedevano un termine per esaminare la documentazione offerta in produzione dal P.G.

La Corte concedeva il termine richiesto dalle difese per esaminare la documentazione ed esprimere il loro parere per l'eventuale acquisizione.

L'Avv. Milio e l'Avv. Romito chiedevano di produrre:

copia per estratto (intestazione, indice e pagine da 1,2, 6, da 120 a 124, 175) delle dichiarazioni rese dal Gen. Mario Mori nel procedimento penale n. 1760/08 R.G.T. all'udienza del 7.06.2013;

decreto emesso in data 2 luglio 2001 dal Tribunale dei Ministri di Roma nei confronti di Scalfaro Oscar Luigi e Malpica Riccardo;

relazione del Tribunale dei Ministri di Roma in data 16 aprile 1996 e Decreto che dispone il giudizio del medesimo Tribunale emesso in data 6 maggio 1999 nei confronti di Scotti Vincenzo e Voci Alessandro.

Il P.G. sul punto si riservava di interloquire alla successiva udienza.

All'udienza del **17 maggio 2021** il Presidente informava le parti che la Corte aveva verificato l'effettiva irrevocabilità del decreto della Corte di Appello di Palermo MP nr.69/2019 di cui il difensore di BRUSCA Giovanni aveva richiesto l'acquisizione alla precedente udienza.

La Corte disponeva l'acquisizione agli atti del predetto documento.

Il P.G.:

chiedeva il rigetto delle richieste di produzione documentale avanzate alla precedente udienza dall'Avv. Milio, stante la superfluità dei documenti richiesti;

insisteva nelle ulteriori richieste istruttorie avanzate alla precedente udienza, illustrandone i motivi;

chiedeva, inoltre, che la Corte disponesse un nuovo esame del Generale PELLEGRINI e del Colonnello TERSIGNI per chiarire le discrasie e le criticità emerse fra le dichiarazioni rese dagli stessi in dibattimento all'udienza del 18/01/2021 e le risultanze documentali sulla vicenda relativa a RIGGIO Pietro (nota della DDA di Reggio Calabria del 7/05/2021 con allegata documentazione);

chiedeva, altresì, che la Corte disponesse l'esame testimoniale del Capitano Felice IERFONE per chiarire la vicenda del mancato sequestro e della restituzione del rilevatore satellitare e dei tre telefoni cellulari alla moglie di NAPOLI Giovanni.

L'Avv. MILIO:

si opponeva a tutte le richieste di produzione documentale formulate dal P.G. poiché irrilevanti ai fini della decisione;

si opponeva alla richiesta di un nuovo esame del Generale PELLEGRINI e del Colonnello TERSIGNI;

si opponeva alla richiesta di esame del Capitano Felice IERFONE;

chiedeva di produrre attestazione di servizio rilasciata dal ROS di Roma concernete gli incarichi ricoperti dall'allora Capitano Felice IERFONE nel 1998.

L'Avv. BERTOROTTA, in ordine alle richieste del P.G. della precedente udienza, non si opponeva all'acquisizione della nota del 12/04/2021 indirizzata alla DIA di

Roma per la trasmissione della documentazione relativa alla c.d. operazione Crepuscolo (9.8.1 dell'indice del 10/05/2021);

si opponeva alla nota di risposta del 30/04/2021 della DIA di Roma con allegato CD (9.8.2 dell'indice del 10/05/2021);

non si opponeva all'acquisizione del fascicolo trasmesso dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta relativo a FERRARA Vincenzo (9.9.1 e 9.9.2 dell'indice del 10/05/2021);

non si opponeva all'acquisizione della nota del 22/04/2021 indirizzata al Comandante del ROS di Palermo, per la trasmissione di documentazione relativa a FERRARA Vincenzo e ad un suo eventuale ruolo di confidente ad eccezione di due relazioni di servizio, una del 20/01/1988 ed una del 10/05/1988 contenute nella nota di risposta del 3/05/2021 (9.10.1 e 9.10.2 dell'indice del 10/05/2021);

non si opponeva alla nota di risposta del ROS di Palermo del 13/05/2021 relativa a FERRARA Vincenzo e ad un suo eventuale ruolo di confidente, depositata in udienza dal P.G. (9.10.4 dell'indice del 10/05/2021);

si opponeva alla richiesta del P.G. di un nuovo esame del Generale PELLEGRINI e del Colonnello TERSIGNI così come alla richiesta di esame del Capitano Felice IERFONE.

L'Avv. FOLLI e l'Avv. FERRARA si associavano alle considerazioni rappresentate dall'Avv. MILIO.

La Corte si ritirava in Camera di Consiglio per decidere sulle richieste delle parti e così decideva:

In ordine alle richieste di prove dichiarative, in particolare con riferimento alla richiesta di un nuovo esame del Generale PELLEGRINI e del Colonnello TERSIGNI, rigettava la richiesta del P.G. poiché eventuali divergenze fra quanto dichiarato dai due ufficiali di P.G. dinanzi a questa Corte all'udienza del 18/01/2021 e quanto risultava dalla ulteriore documentazione acquisita, avrebbero potuto costituire materiale di valutazione in sede di discussione finale; la Corte non riteneva che da un nuovo esame dei predetti ufficiali potessero scaturire chiarimenti decisivi o comunque utili a

dissipare i dubbi avanzati dal P.G. richiedente sull'attendibilità di alcune parti del narrato dei testi PELLEGRINI e TERSIGNI.

Rigettava la richiesta di esame dell'allora Capitano Felice IERFONE poiché ritenuto non indispensabile, anche alla luce delle ulteriori risultanze acquisite.

Per quanto riguarda le richieste di acquisizione documentale disponeva che venissero acquisiti, a completamento della copiosa documentazione già in atti, e comunque rigorosamente ai sensi e nei limiti di cui all'art. 234 c.p.p., il fascicolo intestato a FERRARA Vincenzo trasmesso dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, la nota ROS del 3/05/2021 e relativi allegati con esclusione dei tre allegati denominati "relazione di servizio", "Appunto" e la nota del 10/05/2021 diretta alla Procura della Repubblica di Palermo, contenenti informazioni di asserita fonte confidenziale di cui non era stata rivelata l'identità.

Disponeva che venisse acquisita, altresì, la nota del 13/05/2021 del ROS che attestava che il FERRARA Vincenzo non risultava loro confidente e la nota del 20/02/2001 a riscontro delle dichiarazioni di RIGGIO Pietro.

Per quanto concerne il fascicolo trasmesso dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, in evasione della richiesta della Procura Generale di questo processo, disponeva l'acquisizione della nota di risposta con allegati contenenti ulteriori acquisizioni su PELUSO Giovanni, RIGGIO Pietro e MAZZEI Antonio con particolare riguardo agli appunti ed alle relazioni sottoscritte dall'allora Colonnello PELLEGRINI anche per quanto concerne la gestione della fonte "Napoli" alias MAZZEI Antonio.

Per quanto concerne le richieste avanzate dall'Avv. MILIO, la Corte disponeva l'acquisizione, ai sensi dell'art. 234 c.p.p., dei documenti relativi alla vicenda c.d. "fondi neri del Sisde" e precisamente, il decreto emesso in data 2 luglio 2001 dal Tribunale dei Ministri di Roma nei confronti di Scalfaro Oscar Luigi e Malpica Riccardo, la relazione del Tribunale dei Ministri di Roma del 16 aprile 1996 e Decreto che dispone il giudizio del medesimo Tribunale emesso in data 6 maggio 1999 nei confronti di Scotti Vincenzo e Voci Alessandro;



disponeva, altresì, l'acquisizione dell'attestazione di servizio rilasciata dal ROS di Roma concernete gli incarichi ricoperti dall'allora Capitano Felice IERFONE nel 1998. Per quanto concerne la richiesta di produzione per estratto delle dichiarazioni rese dal Generale Mario MORI all'udienza del 7/06/2013 nel procedimento penale nr.1760/08 R.G.T, la Corte rigettava la richiesta, salvo che venisse prodotto e prestato il consenso dalle parti all'acquisizione del verbale integrale delle predette dichiarazioni.

All'udienza del **24 maggio 2021** l'Avv. Milio, nell'interesse degli imputati Mori Mario e De Donno Giuseppe, comunicava alla Corte di avere depositato in cancelleria il giorno 21 maggio u.s. nr. dieci documenti (su supporto informatico) di cui all'allegato indice e dei quali chiedeva l'acquisizione.

Il P.G. non si opponeva alla richiesta di acquisizione e gli altri difensori nulla osservavano.

La Corte sull'accordo delle parti disponeva l'acquisizione sia degli articoli di stampa relativi alla vicenda dei c.d. fondi neri del SISDE sia del verbale di assunzione di informazioni del dott. TERESI, tenuto conto anche del fatto che si trattava di un atto istruttorio compiuto nell'ambito di un separato procedimento concernente un fatto diverso da quelli per cui si procedeva, ancorché probatoriamente connessi a quelli oggetto della imputazione di questo processo.

A questo punto il Presidente dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale e dava la parola al P.G. per l'inizio della requisitoria, che impegnava anche le successive udienze del **31 maggio 2021** e del **7 giugno 2021**.

Al della sua requisitoria il P.G. concludeva chiedendo **il rigetto di tutti gli appelli proposti dagli imputati e la conferma della sentenza resa dalla Corte di Assise di Palermo in data 20/04/2018.**

L'Avv. Fabio Caserta, nell'interesse delle parti civili costituite PRESIDENZA del Consiglio dei Ministri e PRESIDENZA della Regione Siciliana, concludeva associandosi alle richieste del P.G. ed insistendo nell'atto di appello presentato

nell'interesse della PRESIDENZA del Consiglio dei Ministri; depositava conclusioni scritte.

All'udienza del **14 giugno 2021** l'Avv. Ettore Barcellona, nell'interesse della parte civile costituita CENTRO Studi "Pio La Torre", associandosi alle argomentazioni ed alle richieste del P.G. concludeva come da comparsa scritta che deposita unitamente alla nota spese; depositava, altresì, istanza di liquidazione compensi.

L'Avv. Marco Ammannato, nell'interesse della parte civile costituita ASSOCIAZIONE tra i Familiari delle vittime della strage di via Dei Georghofili, concludeva come da comparsa scritta che depositava unitamente alla nota spese.

L'Avv. Domenico Grassa, in sostituzione dell'avv. Vincenza Rando e nell'interesse della parte civile costituita ASSOCIAZIONE "Libera Nomi e Numeri Contro Le Mafie", concludeva come da comparsa scritta che depositava unitamente alla nota spese.

L'Avv. Roberto Saetta, nell'interesse della parte civile costituita COMUNE di Palermo, concludeva chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

L'Avv. Luca Cianferoni, nell'interesse dell'imputato BAGARELLA Leoluca Biagio, iniziava la propria discussione e concludeva l'arringa difensiva insistendo nei motivi di appello; chiedeva che la Corte acquisisse la sentenza resa dal G.U.P. presso il Tribunale di Palermo in data 3/12/2020 a carico di Greco Leandro ed altri.

All'udienza del **21 giugno 2021** l'Avv. Federica Folli, nell'interesse dell'imputato CINA' Antonino, iniziava la propria discussione e concludeva l'arringa difensiva insistendo nei motivi di appello.

L'Avv. Giovanni Di Benedetto, nell'interesse dell'imputato CINA' Antonino, concludeva l'arringa difensiva insistendo nei motivi di appello.

All'udienza del **28 giugno 2021** l'Avv. Basilio Milio, nell'interesse dell'imputato MORI Mario, svolgeva la propria arringa, chiedendo di potere produrre nr.7 documenti (su supporto informatico) e precisamente:

- a) audizione dott. Alberto Di Pisa alla Commissione Antimafia presso l'ARS del 4/05/2021;
  - b) verbali resi da Giuseppe Li Pera alla Procura di Catania in data 13/06/1992 e 15/06/1992;
  - c) audizione dott. Felice Lima alla Commissione Antimafia presso l'ARS del 25/05/2021;
  - d) audizione dott. Alberto Di Pisa alla Commissione Antimafia presso l'ARS del 4/05/2021;
  - e) esame dott. Vittorio Teresi al processo c.d. "Borsellino quater" in data 23/04/2013;
  - f) SIT dott.ssa Barbara Sanzo alla Procura di Caltanissetta in data 20/03/1998;
  - g) seduta della Commissione parlamentare Antimafia nr.50 del 30/06/2010;
- documenti che deduceva essere assolutamente indispensabili ai fini del decidere; nel merito concludeva l'arringa difensiva insistendo nei motivi di appello.

All'udienza del **5 luglio 2021** l'Avv. Francesco Antonio Romito, nell'interesse dell'imputato DE DONNO Giuseppe, iniziava la propria discussione e concludeva l'arringa difensiva insistendo nei motivi di appello e nei motivi aggiunti; depositava, unitamente all'Avv. Basilio Milio, memoria difensiva su supporto informatico (nr.1 CD).

All'udienza del **12 luglio 2021** l'Avv. Fabio Ferrara, in sostituzione dell'Avv. Gianluca Tognozzi e nell'interesse dell'imputato SUBRANNI Antonio, concludeva l'arringa difensiva insistendo nei motivi di appello.

L'Avv. Cesare Placanica, nell'interesse dell'imputato SUBRANNI Antonio, concludeva anche lui insistendo nei motivi di appello.

L'Avv. Basilio Milio, nell'interesse dell'imputato MORI Mario, chiedeva di depositare come documento sopravvenuto, la richiesta di archiviazione del PM di Bologna formulata in data 24/06/2021 nell'ambito del procedimento nr.406/2021 R.G.N.R., su supporto informatico.

La Corte si riservava.

All'udienza del **14 luglio 2021** l'Avv. Francesco Centonze, nell'interesse dell'imputato DELL'UTRI Marcello, svolgeva la propria arringa che concludeva insistendo nei motivi di appello.

All'udienza del **20 luglio 2021** l'Avv. Manfredo Fiormonti, nell'interesse dell'imputato BRUSCA Giovanni, concludeva chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

L'Avv. Tullio Padovani, nell'interesse dell'imputato DELL'UTRI Marcello, svolgeva la propria arringa, e concludeva insistendo nei motivi di appello.

L'Avv. Giovanni Anania, nell'interesse dell'imputato BAGARELLA L. Biagio, concludeva insistendo nei motivi di appello.

L'Avv. Cesare Romito, anche a nome dell'Avv. Milio, chiedeva di produrre copia su supporto informatico dell'intervento del dott. Giovanni FALCONE dinanzi alla Commissione parlamentare Antimafia in data 22/06/1990.

All'udienza del **17 settembre 2021** il Presidente, prima di dare la parola al P.G. per le repliche, rammentava alle parti che vi erano pendenti delle richieste di interruzione della discussione per l'acquisizione di alcuni documenti, richieste sulle quali il P.G. doveva ancora esprimere il proprio parere; dava atto, altresì, che era stata depositata in cancelleria in data 15/09/2021 una memoria del P.G. relativa alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Riggio Pietro.

Il P.G., in ordine alle richieste di produzione documentale avanzata dalle difese di Bagarella L. Biagio, Mori Mario e De Donno Giuseppe, non ritenendo tali documenti assolutamente necessari ai fini della decisione, si opponeva all'acquisizione; sul rilievo mosso della difesa di Dell'Utri Marcello, in ordine ai mancati accertamenti da parte dell'Ufficio della Procura Generale al fine di verificare l'attendibilità del collaboratore di giustizia Squillaci, chiedeva di produrre la documentazione relativa all'esito di tale accertamento nella parte concernente i telegrammi che sarebbero stati indirizzati da Vittorio Mangano a Silvio Berlusconi e non recapitati perché bloccati dall'amministrazione penitenziaria.

La Corte si riservava di decidere.

Il P.G. iniziava la propria replica e concludeva insistendo nella richiesta di conferma integrale della sentenza di primo grado.

### **20-23 settembre 2021**

All'udienza del 20 settembre 2021 il Presidente preliminarmente comunicava alle parti che il giudice popolare effettivo sig. Costantino Giovanni era assente per motivi di salute opportunamente documentati da certificazione medica e che lo stesso veniva sostituito dal primo dei giudici popolari supplenti sig. Tavalacci Giovanni.

La Corte scioglieva la riserva sulla richiesta di interruzione della discussione avanzata dalle parti al fine di essere ammessi a produrre alcuni documenti e per l'effetto:

disponeva l'acquisizione, previa interruzione della discussione e soltanto per ragioni di completezza della documentazione già versata in atti, della seduta della Commissione Parlamentare Antimafia n. 50 del 30.06.2010 presieduta dal Sen. Pisanu, cui l'ex Ministro Conso aveva fatto riferimento in una delle sue audizioni;

disponeva, altresì, l'acquisizione, per completezza rispetto ad uno specifico rilievo difensivo che era stato mosso in ordine agli accertamenti mirati alla verifica della attendibilità del collaboratore di giustizia Squillaci, della documentazione relativa all'esito di tale accertamento nella parte concernente i telegrammi che sarebbero stati indirizzati da Vittorio Mangano a Silvio Berlusconi e non recapitati perché bloccati

dall'amministrazione penitenziaria;

rigettava nel resto ogni ulteriore richiesta di produzione documentale e disponeva di procedersi oltre.

L'Avv. Francesco Centonze, nell'interesse di Dell'Utri Marcello, controreplicava riportandosi alle conclusioni già rassegnate all'udienza del 14/07/2021.

L'Avv. Basilio Milio, nell'interesse di Mori Mario, controreplicava riportandosi alle conclusioni già rassegnate all'udienza del 28/06/2021.

L'Avv. Cesare Romito, nell'interesse di De Donno Giuseppe, controreplicava va riportandosi alle conclusioni già rassegnate all'udienza del 5/07/2021 e depositava breve memoria difensiva.

L'Avv. Cesare Placanica, nell'interesse di Subranni Antonio, controreplicava riportandosi alle conclusioni già rassegnate all'udienza del 12/07/2021.

A questo punto il Presidente dichiarava chiusa la discussione e la Corte si ritirava in Camera di Consiglio per deliberare nella sua composizione effettiva sulle conclusioni formulate dalle parti come da verbali in atti.

Alle ore 17.30 del giorno 23 settembre 2021 la Corte rientrava in aula ed il Presidente dava lettura del **dispositivo della sentenza** che si allegava al verbale.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### PARTE PRIMA

#### LA SENTENZA DI PRIMO GRADO: RICOSTRUZIONE DEL FATTO E PERCORSO LOGICO-PROBATORIO

##### **1.- Premessa.**

Prima di esporre e poi esaminare nel merito i proposti gravami è opportuno, per una più agevole comprensione delle questioni da approfondire in relazione ai fatti di causa, ricapitolare nelle sue tappe salienti il percorso logico probatorio che ha condotto la

Corte d'Assise di primo grado ad affermare la penale responsabilità degli imputati odierni appellanti.

L'imponente mole del materiale istruttorio accuratamente scrutinato dal primo giudice costringe, per economia di motivazione, a farvi solo dei cenni, rimandando per una più compiuta ricognizione delle fonti di prova e della loro valutazione alle pagine della sentenza qui impugnata che le illustrano.

E si cercherà, nell'esposizione che segue, di rispettare e rispecchiare per quanto possibile lo spartito motivazionale e la sua articolazione per capitoli separati (e distribuiti in sei parti, più una parte Settima, interamente dedicata al reato di falso testimonianza contestato a Nicola MANCINO, che non è più oggetto del presente giudizio d'appello, essendo stato l'imputato predetto assolto con la formula "perché il fatto non sussiste" e non avendo il P.M. proposto appello; una parte Ottava, intitolata al "Trattamento Sanzionatorio"; e una parte NONA dedicata alle statuizioni civili), per non alterare la consequenzialità logica degli argomenti trattati.

Parimenti, ci si limiterà a qualche cenno per quelle vicende che solo marginalmente hanno incrociato i fatti di causa, e per le posizioni uscite di scena (come quella già richiamata di Nicola MANCINO); mentre più spazio dovrà riservarsi alla posizione di Massimo CIANCIMINO, sebbene questi sia stato assolto dall'imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa - e anche in questo caso il P.M. non ha proposto appello - e condannato per il reato di calunnia in pregiudizio del dott. Giuseppe DE GENNARO - e avverso tale pronuncia il P.M. ha proposto appello ma il relativo procedimento è stato stralciato, su richiesta della difesa e nulla opponendo le altre parti, ricorrendo i presupposti per una sua pronta definizione ex art. 129 c.p.p. - dovendosi conto delle ragioni per le quali il giudice di prime cure è attivato alla conclusione che nessun uso può farsi delle dichiarazioni del predetto Ciancimino, in quanto quello che era stato presentato dalla Pubblica Accusa come un teste chiave dell'intero processo si è rivelato essere una fonte inaffidabile.

1.2.- In “Premessa” alla parte PRIMA della sentenza in esame si segnala come il processo abbia ricostruito la storia recente dell’organizzazione mafiosa “cosa nostra” e, più specificamente, quella che ha visto via via crescere l’influenza dei c.d. “corleonesi”, i quali, muovendo già da un nucleo importante e significativo formatosi sin dagli anni 40-50 (con Michele Navarra e successivamente con Luciano Leggio), avevano infine conquistato l’egemonia, prima nella provincia di Palermo ivi compreso il suo capoluogo (sino ad allora regno incontrastato di Michele Greco e Stefano Bontate) e poi nell’intera Sicilia, con la definitiva consacrazione, come suo capo assoluto, di Salvatore Riina.

L’istruzione dibattimentale ha, però, “fotografato” anche il declino e la sostanziale chiusura di quell’esperienza criminale, a decorrere proprio dal suo apice raggiunto nella stagione delle stragi e conclusosi, di fatto, con l’arresto di Bernardo Provenzano al punto da far dire, ai giudici della Corte d’Assise di primo grado, che «La “mafia storica” è stata sconfitta dallo Stato, nonostante, verrebbe da dire, i comportamenti di molti esponenti istituzionali, i quali, non rendendosi conto – o, in alcuni casi, pur essendo ben consapevoli – degli effetti dirompenti per la stessa tenuta delle istituzioni democratiche, hanno intrattenuto rapporti con esponenti mafiosi, ora per interessi elettorali, ora per agevolare carriere, ora per meri interessi economici personali o di gruppi ristretti».

E il punto di svolta del declino mafioso si è verificato, a parere della Corte, nel gennaio 1994 col fallimento del progettato attentato allo Stadio Olimpico di Roma e con l’arresto di Giuseppe Graviano (insieme a quello del fratello Filippo), che più si era impegnato per tale ulteriore strage, avendo la capacità economica e, soprattutto, l’intelligenza (criminale) organizzativa e direttiva, che, invece, per fortuna di questo Paese, sarebbe, poi, mancata ai residui propugnatori della strategia stragista Leoluca Bagarella e Giovanni Brusca (*stante il ruolo più defilato volontariamente assunto da Bernardo Provenzano, il quale, per portare avanti i suoi affari aveva necessità di una sorta di patto di non belligeranza con lo Stato*): una strage che, se fosse riuscita, avrebbe messo definitivamente in ginocchio lo Stato a fronte delle sempre più pressanti



minacce provenienti dall'organizzazione mafiosa siciliana che avevano, ormai, trascorso i stretti confini regionali, coinvolgendo altre realtà criminali (camorra, 'ndrangheta e mafia pugliese) e altri territori di particolare importanza anche per la rilevanza internazionale (come nel caso delle città di Roma, Firenze e Milano).

Il cedimento dello Stato, che, a parere della Corte di primo grado, era di fatto iniziato già dopo le stragi del 1992 per iniziativa di alcuni suoi esponenti ed è proseguito con maggiore evidenza dopo le stragi del 1993, *sarebbe divenuto inarrestabile per l'impossibilità di fronteggiare quell'escalation criminale, senza pari nella storia del Paese, in un momento di forte fragilità delle Istituzioni, già travolte dal fenomeno di "mani pulite", e di conseguente instabilità per l'affacciarsi anche di nuove forze politiche che soltanto col successivo declino mafioso sarebbero riuscite ad acquisire la necessaria autonomia di azione, inizialmente compromessa da risalenti rapporti di tipo economico/elettorale tra taluni suoi esponenti di primo piano e soggetti più o meno direttamente legati a "cosa nostra"*.

A riprova dell'immane sforzo che la Corte di primo grado rivendica di avere sostenuto, si citano i numeri più significativi dell'istruttoria dibattimentale (ben 228 udienze, oltre 1.250 ore di dibattimento, oltre 190 soggetti esaminati, tra i quali alcuni rappresentanti dei massimi vertici dello Stato, innumerevoli documenti in formato cartaceo e soprattutto informatico), unitamente alla considerazione che l'accertamento dei fatti sottesi alla principale fattispecie criminosa specificamente contestata, l'art. 338 c.p., hanno spesso reso necessaria la ricostruzione di vicende complesse e mai del tutto chiarite che hanno riguardato la storia repubblicana in un arco temporale ricompreso tra la metà degli anni sessanta e i giorni nostri (dai tentativi di golpe ed alle stragi dei primi anni settanta, al sequestro ed uccisione di Aldo Moro e, più in generale, alla stagione del terrorismo di natura brigatista, alla Loggia massonica deviata della P2 ed al ruolo di Licio Gelli, al sequestro Cirillo, alle stragi di mafia sin dalla c.d. "strage di viale Lazio" e, più in generale, alla interminabile sequela – senza pari nel mondo – di uomini delle Istituzioni uccisi in Sicilia, ai rapporti tra la "cosa nostra" siciliana e quella

americana); senza dimenticare, sullo sfondo e quasi a fare da filo conduttore di moltissime vicende, l'ombra strutture occulte di natura massonica o paramassonica e di esponenti infedeli dei c.d. servizi segreti.

## **2.- Le questioni sulla competenza: cenni e rinvio.**

La sentenza si sofferma quindi (v. P. PRIMA, Cap. 2, "LA COMPETENZA", pagg. 69-92) sulle eccezioni di incompetenza per materia (sollevata in conseguenza della separazione del procedimento per il reato di omicidio disposta dal Giudice dell'Udienza Preliminare in data 8 gennaio 2013 e, quindi, prima della pronuncia, in data 7 marzo 2013, del decreto con il quale è stato disposto il rinvio a giudizio degli imputati dinanzi la corte di assise per i residui reati, invece, di competenza del tribunale); per territorio, sotto il profilo che sarebbe comunque competente l'A.G. di Roma, dovendo ritenersi ivi commesso il reato di cui al capo A); o sotto il profilo che sarebbe competente la Corte d'Assise di Firenze (per connessione con le c.d. stragi in continente, oggetto dei processi celebrati dalle Corti fiorentine); ed ancora, l'eccezione di incompetenza funzionale, sollevata, quest'ultima, dai difensori degli imputati RIINA e BAGARELLA sotto il profilo che sarebbe competente ex art. 11 c.p.p. l'A.G. di Caltanissetta, per la connessione con le stragi di Capaci e di via D'Amelio ; e dai difensori dell'imputato MANCINO, sotto il profilo che sarebbe competente il pronunciarsi sul reato di cui al capo C) contestato all'imputato predetto Tribunale dei Ministri.

Tutte eccezioni che i difensori degli imputati avevano sollevato già nella fase delle questioni preliminari al dibattimento e che erano state rigettate con ordinanza emessa all'udienza del 4 luglio e congruamente motivata. Ma poiché quasi tutti i difensori in sede di discussione erano tornati sulle medesime questioni, la sentenza integra le argomentazioni già svolte nella citata ordinanza con ulteriori considerazioni, ribadendo che per una corretta soluzione occorre muovere anzitutto dall'atto con il quale la Pubblica Accusa ha esercitato l'azione penale, e dalla relativa prospettazione dei fatti, senza farsi condizionare da successive acquisizioni probatorie che eventualmente la

smentiscano, giacché una volta radicata la competenza e aperto il dibattimento, né contrarie acquisizioni probatorie né le successive vicende processuali come la separazione dei procedimenti prima riuniti può rilevare ai fini della competenza per connessione, che rimane cristallizzata per il noto principio della *perpetuatio iurisdictionis* (cfr., Cass. 27 giugno 2016 n. 28585 e, da ultimo, anche Cass. S.U. 26 ottobre 2017 n. 53390).

La sentenza richiama anche i più recenti e pertinenti arresti giurisprudenziali, come la sentenza emessa dalle SS.UU. TARICCO (sentenza del 28 febbraio 2013 n. 27343 depositata il 21 giugno 2013), che ha statuito che *“la operatività dell’incompetenza determinata da connessione non è subordinata alla pendenza dei procedimenti connessi nello stesso stato e grado, essendo quello della competenza per connessione criterio originario ed autonomo di attribuzione della competenza”*; ed ancora la sentenza 26 ottobre 2017 n. 53590, con cui le stesse SS.UU. componendo il contrasto di giurisprudenza sul punto, hanno affermato che, ferma restando la necessità di individuare un effettivo legame finalistico fra i reati, non è richiesta l’identità soggettiva degli autori del reato mezzo e gli autori del reato fine, così sancendo la prevalenza dell’orientamento di legittimità minoritario, che peraltro era stato già fatto proprio dalla Corte di primo grado nell’ordinanza sopra richiamata.

E le Sezioni Unite del 2017 hanno ribadito anche il principio della *perpetuatio iurisdictionis*, osservando che *“l’indirizzo qui condiviso non comporta rischi di ricadute sulla determinazione della competenza per effetto di successivi eventi, istruttori o decisori, di significato diverso rispetto ai dati inizialmente valutati ai fini della fissazione della competenza. Invero, in conformità all’orientamento costantemente espresso sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, la competenza, in generale, anche quindi quella per connessione, va determinata, in base al principio della perpetuatio iurisdictionis, con criterio ex ante, sulla scorta della situazione risultante dalle figure soggettive e dagli addebiti indicati nella formulazione dell’imputazione, entro i limiti temporali di rilevazione della questione, che sono, per quanto attiene alla competenza per connessione, quelli delle fasi preliminari del*

*giudizio di primo grado (art. 21, comma 3, cod. proc. pen.), e mantenuta ferma a prescindere dalle vicende processuali successive, inidonee ad incidere sulla competenza già affermata (Sez. 4, n. 14699 del 12/12/2012, dep. 2013, Perez Garcia, Rv. 255498; Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234347)”*.

Su tutte le questioni di competenza come sopra solo accennate si tornerà in prosieguo – sia nell’esposizione dei motivi di gravame che nel capitolo dedicato alle “QUESTIONI PROCESSUALI” - poiché esse hanno formato oggetto dei gravami che sono stati proposti unitamente all’impugnazione dell’ordinanza che aveva rigettato le eccezioni predette.

### **3.- Sui criteri di valutazione delle fonti di prova.**

La sentenza illustra quindi i criteri di massima cui il decidente si è attenuto nella valutazione delle fonti compulsate nel variegato repertorio di cui si compone il compendio probatorio utilizzato per la decisione, con particolare riguardo alle sentenze irrevocabili, alle intercettazioni telefoniche ed ambientali e, soprattutto, per il rilievo probatorio che assumono e per le problematiche valutative che comportano, alle dichiarazioni rese da indagati ed imputati per il medesimo reato o per reati connessi.

Nel rinviare anche in questo caso alle pagg. 93-106 (Capitolo 3 della parte PRIMA) della sentenza, basti rammentare che «le sentenze irrevocabili acquisite agli atti ai sensi dell’art. 238 bis c.p.p. costituiscono una legittima fonte di prova atteso che la predetta norma ne prevede espressamente la validità ai fini della prova del fatto in esse accertato seppur con i limiti valutativi sanciti dagli art. 187 e 192 comma 3 c.p.p. in forza dei quali la sentenza irrevocabile acquisita come documento non ha efficacia vincolante per il giudice e deve essere apprezzata da questi unitamente agli altri elementi di prova.

Tali limiti valutativi, unitamente al fatto che le modalità acquisitive del materiale probatorio assicurano il rispetto del principio del contraddittorio potendo la difesa far valere tutti i suoi diritti e non essendovi pregiudizio per la terzietà ed il libero convincimento del giudice, ha indotto già la Suprema Corte a ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 238 bis c.p.p. dedotta in relazione agli art. 24 e 25 Cost. (v. Cass. Sez. I 8 maggio 2003 n. 23460, Rosmini).

Infatti, l'acquisizione in funzione probatoria della sentenza, divenuta irrevocabile, persino se pronunciata sulla medesima vicenda nei confronti di un coimputato, non esime il giudice dal dovere sia di accertare la veridicità dei fatti ritenuti dimostrativi e rilevanti rispetto all'oggetto della prova (cfr. Cass. 5 aprile 2013 n. 18398, Trebisacce, secondo cui, appunto, *“l'acquisizione della sentenza irrevocabile di assoluzione del coimputato del medesimo reato non vincola il giudice, che, fermo il principio del "ne bis in idem", può rivalutare anche il comportamento dell'assolto, al fine di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare”*), fatta salva in ogni caso la facoltà dell'imputato di essere ammesso alla prova del contrario, sia di acquisire, nel contraddittorio tra le parti, gli elementi di prova che confermino la dedotta veridicità (cfr. Cass. Sez. II 28 febbraio 2007 n. 16626, Guarnieri, e, più di recente, Cass. Sez. I 8 gennaio 2014 n. 4704, Adamo), con la precisazione, però, che i riscontri possono consistere in elementi di prova sia rappresentativa che logica (v. Cass. Sez. Sez. VI 30 settembre 2008 n. 42799, Campesan), e che la prova ha come oggetto non solo il “fatto” direttamente riferibile alla statuizione fissata nel dispositivo, ma ogni acquisizione fattuale evidenziata anche nel corpo della motivazione (cfr. Cass. Sez. V 14 aprile 2000 n. 5618, Vera, e la già citata Cass. Sez. I 15 dicembre 2015 n. 11140, Daccò) seppur, come detto, senza automatismi nel recepimento e nell'utilizzazione, ma con la necessaria autonomia di giudizio riservata al giudice del processo nel quale le sentenze irrevocabili sono acquisite».

E di quest'ultimo principio in particolare il giudice di prime cure assicura di avere tenuto conto *soprattutto in relazione alle sentenze irrevocabili già intervenute nei confronti degli imputati Bagarella, Mori e Dell'Utri*.

Quanto alle sentenze non divenute irrevocabili, si richiamano i principi stabiliti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite secondo cui le stesse, ancorché pronunciate in procedimenti penali diversi e non ancora divenute irrevocabili, possono essere, sì, acquisite legittimamente al fascicolo del dibattimento nel contraddittorio fra le parti (così come è avvenuto nella fattispecie), ma possono essere utilizzate come prova soltanto limitatamente all'esistenza della decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate, ma non anche ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione

dei fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti (v. Cass. S.U. 12 luglio 2005 n. 33748, Mannino).

Inoltre, per le dichiarazioni contenute nelle sentenze non irrevocabili, ancorché tali dichiarazioni siano state interamente trasfuse mediante trascrizione integrale, le stesse non sono, comunque, utilizzabili nei confronti dell'imputato che non abbia partecipato alla loro assunzione se non v'è stato il suo consenso all'acquisizione.

D'altra parte, tale disciplina non si discosta da quella prevista per il caso di dichiarazioni contenute in sentenze divenute irrevocabili acquisite ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., poiché anche in tal caso le dichiarazioni in esse riportate sono soggette al regime di utilizzabilità previsto dal comma 2 bis del richiamato art. 238 c.p.p. e possono, quindi, essere utilizzate, nel diverso procedimento, contro l'imputato, anche se acquisite senza il suo consenso, allorché il suo difensore aveva partecipato all'assunzione della prova (v., da ultimo, Cass. Sez. I 16 marzo 2010 n. 11488, Bisio e, a contrario, Cass. Sez. V 27 marzo 2015 n. 36080, Knox).

### **3.1.- Sulle intercettazioni.**

In relazione ad alcuni specifici aspetti del *thema probandum*, le intercettazioni telefoniche e ambientali hanno assunto *una rilevanza certamente di non secondario momento*.

Esse costituiscono come è noto una tipica "prova a sorpresa" costituita dalla registrazione in presa diretta di ciò che taluni dicono senza sapere di essere ascoltati da terzi (e, tanto meno, dall'autorità di polizia o dall'autorità giudiziaria) e, quindi, di regola, in assenza di atteggiamenti artatamente diretti o ad ingannare ovvero anche a compiacere coloro che inaspettatamente ascoltano.

Si tratta quindi di una prova del tutto diversa da quella delle dichiarazioni che un soggetto può rendere consapevolmente all'Autorità Giudiziaria nel corso delle indagini preliminari, allorché gli è nota, inevitabilmente, l'esistenza di quelle medesime indagini per i fatti sui quali egli riferisce e molteplici possono essere le ragioni che lo spingono ad indicare altri come autori di un reato, non ultime quelle connesse al

conseguimento delle misure premiali previste da quel complesso di norme teso a favorire il cosiddetto fenomeno del “pentitismo”:

«E’ questa la ragione delle cautele e dei criteri di valutazione specificamente dettati per siffatte prove e della previsione – di rango costituzionale – della facoltà dell’accusato di interrogare o fare interrogare colui che l’accusa.

Le medesime ragioni prudenziali non sussistono, invece, per le intercettazioni di conversazioni che presentano, di per sé, un alto profilo di attendibilità quando hanno avuto esito positivo tutte le necessarie verifiche sulla effettiva genuinità dell’intercettazione (così da escludere che i conversanti potessero sospettare di essere ascoltati da terzi) e sul contesto nella quale si è sviluppata la conversazione captata (al fine di escludere motivatamente la millanteria, il mendacio o anche l’inganno reciproco tra i diversi interlocutori).

Per tale ragione, così, la Suprema Corte di Cassazione ha sempre coerentemente e costantemente escluso che alle conversazioni captate in sede di intercettazioni possano applicarsi sia gli art. 62, 63 e 64 c.p.p. nel caso di dichiarazioni autoindizianti fatte spontaneamente non assimilabili a dichiarazioni rese nel corso di interrogatorio dinanzi all’autorità giudiziaria o a quella di polizia giudiziaria consacrate in registrazioni e verbali, a loro volta, non riconducibili a testimonianze *de relato* su dichiarazioni dell’indagato (v., tra le tante, Cass. Sez. VI 31 ottobre 2003 n. 49537, Potenza, Cass. IV 2 luglio 2010 n. 34807, Basile, e Cass. Sez. VI 19 febbraio 2013 n. 16165, Galati), sia l’art. 192 comma 3 c.p.p. nel caso di conversazioni intercettate che abbiano un contenuto eteroaccusatorio (v., tra le tante, Cass. Sez. IV 28 settembre 2006 n. 35860, Della Ventura; Cass. Sez. V 26 marzo 2010 n. 21878, Cavallaro; Cass. Sez. IV 4 dicembre 2012 n. 31260, Pellegrini; e Cass. Sez. VI 20 febbraio 2014 n. 25806, Caia, la quale, peraltro, ha anche affermato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 192, 195, 526 e 271 cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. e l’art. 6 CEDU, nella parte in cui non prevedono che le indicazioni di reità e correttezza, rese nell’ambito di conversazioni intercettate, debbano essere corroborate da altri elementi di prova che ne confermino l’attendibilità, come avviene per le chiamate in reità o correttezza rese dinanzi all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, e nella parte in cui non prevedono l’inutilizzabilità di tali dichiarazioni qualora il soggetto, indicato quale fonte informativa nella conversazione intercettata, si avvalga poi della facoltà di non rispondere).

Si tratta, in altre parole, di una prova rappresentativa e dimostrativa dei fatti oggetto della conversazione captata che non richiede alcun ulteriore elemento di conferma, neppure quello dell'esame dibattimentale dei soggetti intercettati proprio per l'assoluta improponibilità della parificazione tra conversanti (ignari di essere ascoltati e quindi inconsapevoli di propalare a terzi le accuse rivolte nei confronti di taluno) e chiamanti in correità (i quali, invece, consapevolmente possono accusare taluno per compiacere l'autorità che li ascolta ovvero per conseguire vantaggi premiali)» (pagg. 97-99).

Sul punto, la sentenza cita un'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui *“le intercettazioni ambientali o telefoniche di conversazioni rappresentative di reati pregressi o in atto e simili conversazioni, ancorché tenute da imputati nel medesimo reato o in procedimenti connessi, non rientrano di certo nella categoria delle <<dichiarazioni>> contemplate dall'art. 192 c.p.p., comma 3. Esse invece, fornite degli attributi della spontaneità e della genuinità, come dichiarazioni dirette tra gli autori dei fatti o tra gli interessati in varia guisa ai medesimi, hanno ex se integrale valenza probatoria, non bisognosa di ulteriori riscontri ai sensi della norma menzionata”* (Cass. Sez. VI 22 novembre 2007 n. 47109, Alì e altri), così che *“in altri termini le conversazioni in esame, quale autonomo elemento probatorio, sono idonee a riscontrare la chiamata in correità, quando, è ovvio, si possa pervenire a una ragionevole attribuzione del senso del colloquio captato a una fase dell'episodio criminoso rappresentata nella narrazione successiva”* (Cass. Sez. VI 16 gennaio 2008 n. 6874, Pellegrino e altri).

Una volta effettuata positivamente la verifica sulla spontaneità e genuinità, le dichiarazioni apprese in occasione di intercettazioni assumono, anche nei confronti di terzi, *ex se* integrale valenza probatoria, senza necessità di ulteriori riscontri e quale autonomo elemento di prova (cfr. anche Cass. Sez. VI 16 gennaio 2008 n. 6874, nonché, da ultimo, Cass. Sez. IV 11 aprile 2014 n. 21558, Tosoni e altri, secondo cui *“gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte di prova della colpevolezza dell'imputato e non devono trovare riscontro in altri elementi esterni qualora siano gravi, precisi e non equivoci, cioè non generici e non*



*suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile, concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora con altri dati o elementi certi. In ogni caso, qualora il significato delle conversazioni intercettate non sia connotato da chiarezza, quando ad esempio il linguaggio usato dagli interlocutori sia criptico, non per questo la prova si trasforma in indizio, richiedendo esclusivamente elementi di conferma che possano eliminare i ragionevoli dubbi esistenti, cosicché il criterio di valutazione della prova è analogo a quello della prova indiziaria”).*

Ma proprio sulla genuinità, segnala ancora la sentenza, *nessun rilievo è stato sollevato dai difensori degli imputati se non per quelle ambientali all'interno degli istituti carcerari nei quali erano detenuti Salvatore Riina e Giuseppe Graviano (delle quali si dirà più avanti specificamente), mentre per il resto non è stata messa minimamente in dubbio la genuinità delle conversazioni captate, ma, semmai, in qualche caso è stata evidenziata l'incomprensibilità di taluni passi o sono state proposte interpretazioni alternative.*

### **3.2.- Sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.**

Nel corso dell'istruzione dibattimentale sono stati esaminati, in qualità di testimoni assistiti ovvero di indagati o imputati in procedimento connesso (o anche per lo stesso reato, come nel caso dell'imputato Giovanni Brusca) 41 soggetti qualificabili come “collaboratori di Giustizia”, o sedicenti tali (come Giuseppe LIPARI).

La sentenza non indugia sui criteri di valutazione delle chiamate di correo o in reità così come messi a fuoco da una più che consolidata giurisprudenza di legittimità, perché costituiscono ormai patrimonio diffuso e condiviso di conoscenza; ed anche perché non è emerso alcun contrasto sugli stessi, ma semmai sulla applicazione che di volta in volta ne è stata fatta o dall'Accusa o dalla Difesa.

Si sofferma invece su alcuni aspetti critici della credibilità di alcuni collaboratori di giustizia non senza avere preliminarmente rammentato che l'unica condizione che la legislazione premiale pretende è che le dichiarazioni siano veritiere, minacciando più

gravi pene per la calunnia e la revisione *in pejus* della sentenza quando si accerti la falsità delle dichiarazioni.

Ed è sempre valido il criterio secondo cui depone a favore della credibilità del dichiarante l'aver confessato crimini dei quali, a volte, non erano neppure sospettati e per i quali volontariamente si espongono a pene che, sia pure diminuite, sono certamente di notevole gravità, specialmente ove si consideri il notevole numero dei delitti commessi, tra i quali non sempre è possibile trovare un nesso di continuazione. Così come giova a un apprezzamento positivo della credibilità della gran parte dei collaboratori di giustizia escussi, il fatto che l'attendibilità delle loro dichiarazioni (debitamente vagliata sotto i profili della spontaneità, precisione, completezza della narrazione dei fatti, coerenza logica e costanza) sia stata riconosciuta e corroborata da idonei riscontri in numerosi processi cui gli stessi hanno partecipato come imputati (con il riconoscimento in tal caso della speciale diminuzione di cui all'art. 8 D.L. 152/91) ovvero come imputati di reato connesso (o anche come testi assistiti nei processi celebrati dopo l'entrata in vigore della L. 63/2001), come risulta anche da alcune sentenze irrevocabili pure in questo processo prodotte ed acquisite.

Per alcuni collaboratori di Giustizia, invece, la verifica della loro credibilità e della attendibilità delle loro dichiarazioni evidenzia notevoli criticità perché, chiosa la sentenza, «Si tratta di soggetti di cui è stata pure indubitabilmente accertata l'appartenenza ad una organizzazione mafiosa ovvero la loro vicinanza a individui a questa appartenenti o ancora la possibilità astratta di conoscenza dei fatti riferiti e cui, comunque, in uno o più processi è stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione di cui all'art. 8 della legge n. 152/91, ma che, tuttavia, sono pervenuti alla decisione di collaborare con un percorso a volte contorto e con riserve mentali finalizzate a salvaguardare taluni sodali a danno di altri ovvero ad attuare vendette, incorrendo in già acclarati mendaci e, in alcuni casi, in calunnie già penalmente sanzionate».

Per questa categoria di collaboranti, il giudice di prime cure, oltre a vagliare con particolare rigore e prudenza le loro dichiarazioni, e approfondire la ricerca di riscontri esterni e la ricostruzione dei contesti in cui sono maturate le conoscenze riferite, si è

attenuto al criterio di scartare quelle parti, *pur non direttamente concernenti responsabilità proprie o altrui, che siano prive di adeguato ed approfondito conforto esterno, con la conseguenza pratica anche che tali dichiarazioni non possono da sole costituire unico riscontro di altre propalazioni pur eventualmente promananti da collaboratori della prima categoria sopra delineata.*

Ciò premesso, per una sintetica ma più compiuta ricognizione della parabola criminale e del percorso collaborativo dei collaboratori di giustizia escussi nel corso dell'istruzione dibattimentale (e anche di quelli di cui è stato possibile solo acquisire le dichiarazioni pregresse, essendo deceduti nelle more: come CANCEMI Salvatore e CUCUZZA Salvatore) si rimanda alle schede redatte per ciascuno di loro al Capitolo 4 della parte Prima (pagg. 107-257). Ci si limiterà a richiamare succintamente le note conclusive con cui il giudice di prime cure motiva l'apprezzamento complessivo (convintamente positivo, drasticamente negativo o critico) di ogni singolo dichiarante.

### **3.2.1.- Cenni sui singoli collaboratori di giustizia.**

#### **ANNA CONDIA SALVATORE**

E' stato esaminato all'udienza del 26 giugno 2015.

Risulta accertata la sua risalente appartenenza alla criminalità mafiosa pugliese tanto da avere subito vari periodi di detenzione dal 1978 in poi sino ad essere arrestato, da ultimo, nel 1991. Ha raccontato, in particolare, di avere già prospettato nell'ottobre 1992 nel carcere di Carinola al P.M. Dott. Drago il suo intendimento di collaborare con la Giustizia. Dopo avere soprasseduto in un primo momento, ha iniziato la collaborazione l'1 gennaio 1993 (decisive sarebbero state le sollecitazioni della moglie e le preoccupazioni per la salute del figlio).

E già allora – quando già si trovava in detenzione extracarceraria - ebbe a confidare ad un funzionario della DIA che si occupava della sua sicurezza (e di cui poi avrebbe fatto il nome al dott. MARITATI) quanto aveva appreso da Cucuzza riguardo alla decisione

di fare attentati ai musei anche se alle sue dichiarazioni non era stato dato il giusto peso. Ma le medesime informazioni ha, poi, fornito anche alla Commissione Parlamentare Antimafia ed al Procuratore Maritati.

Il giudizio sulla credibilità generica del dichiarante, alla stregua degli elementi di conoscenza acquisiti sopra ricordati, non può che essere del tutto positivo.

Già nel corso dell'esame dell'Annacondia è stato acquisito, col consenso delle parti, il Resoconto della audizione del predetto dinanzi la Commissione Parlamentare di Inchiesta sul fenomeno della mafia in data 30 luglio 1993 allorché venne sentito per acquisire informazioni sulla criminalità pugliese.

Nel corso di tale audizione Annacondia spiega le ragioni e le modalità del suo "pentimento" (pag. 2475 e segg.) e, dopo avere ampiamente parlato di affari criminali della sua organizzazione, a specifica domanda del Presidente della Commissione se avesse saputo qualcosa sugli attentati che vi erano stati in quei giorni in Italia e se ne avesse mai sentito parlare, risponde di avere parlato alcuni mesi prima con il dott. MARITATI, nel corso di un colloquio investigativo, di progetti di attentati stragisti ai musei, e ciò sulla base di notizie raccolte nelle carceri, e segnatamente all'Asinara e a Rebibbia. Si doveva prima lanciare un piccolo segnale, *ma il segnale grosso si doveva lanciare dopo il 20 luglio, se avessero rinnovato il 41 bis che scadeva il 20 luglio. Non è che non volevo verbalizzare questo fatto, ma non me la sentivo di farlo perché mi auguravo che non succedesse niente.* E ha spiegato che i musei sono parte della storia di una città come i monumenti; e preconizzava che vi sarebbero stati altri attacchi, con l'obiettivo prioritario di ottenere l'eliminazione del 41 bis. Confermava poi che le stragi (di Milano e di Roma) non ci sarebbero state se i decreti applicativi del 41 bis fossero stati revocati (*Si, perché tutti sapevano che il 20 luglio sarebbe stato revocato*”).

Sebbene il dichiarante non abbia poi lesinato una sua personale e opinabile opinione sulla ragione per cui erano state scelte le città di Firenze, Roma e Milano per quegli attentati (*Si, perché non è che in Sicilia ci siano bei monumenti. I monumenti belli sono a Roma, a Firenze, a Milano*”), un importante riscontro alla attendibilità

dell'Annacondia si coglie nell'Appunto redatto dal CESIS il 6/8/93 (*Le voci raccolte nel circuito carcerario dal pentito Annacondia sull'intendimento di effettuare attentati terroristici confermerebbero la determinazione di questi ambienti a reagire all'attuale situazione, ritenuta disarticolante delle strutture criminali*).

E nessuno dei funzionari in qualche modo chiamati in causa in relazione all'epoca delle sue prime rivelazioni ha smentito l'assunto secondo cui effettivamente Annacondia già prima degli attentati aveva riferito di quella strategia mafiosa. Sicché può ritenersi superato, per l'Annacondia, il vaglio preliminare di credibilità del dichiarante.

## AVOLA MAURIZIO

E' stato esaminato all'udienza del 3 luglio 2014.

Affiliato alla famiglia mafiosa facente capo a Santapaola Benedetto dopo essere stato introdotto in quel contesto mafioso da Marcello D'Agata, consigliere della "famiglia", ove, poi, era rimasto fino al momento della collaborazione nel marzo 1994.

Pur essendo sempre rimasto "soldato", aveva ricoperto, di fatto, altre cariche, di "capo decina" o "vice rappresentante" per la provincia, in sostituzione dei titolari.

La compenetrazione dell'Avola nell'organizzazione mafiosa è comprovata, d'altra parte, da numero impressionante di omicidi commessi, circa ottanta. Le dichiarazioni dell'Avola, dunque, sono compatibili con il suo accertato ruolo e, tuttavia, non può trascurarsi che il predetto, dopo avere iniziato la collaborazione con la Giustizia nel 1994, confessando, anche se in più riprese, alcuni omicidi, tuttavia, mentre era sottoposto al regime di protezione, è tornato a delinquere, commettendo alcune rapine per le quali è stato condannato, come lui stesso ha ammesso.

Nonostante l'intervenuta revoca del programma di protezione nei confronti dell'Avola questi, di fatto, ha continuato a collaborare per tutelare la sua famiglia ancora affidata alla protezione dello Stato.

Rientra nella categoria di collaboratori di giustizia le cui dichiarazioni, attesa la problematicità del suo percorso collaborativo, devono essere vagliate con estrema cautela.

## BELLINI PAOLO

E' stato esaminato nelle udienze dell'11 e 12 marzo 2014.

Ha iniziato la sua collaborazione, prima, come testimone di giustizia affidato al Servizio centrale di protezione, e poi come collaboratore di giustizia, tra il 1999 ed il 2002 ( *“Ne ho avuti due di programma di protezione, uno ... uno come Teste, l'anno non me lo ricordo, ma è risalibile, comunque, tramite il servizio centrale di protezione, e l'altro come collaboratore di giustizia, nel '99 mi sembra, 1999 o 2000, non ricordo bene. ... Esattamente, dal '99 al 2002 penso.”*).

Nell'ambito della detta collaborazione il Bellini ha riferito spontaneamente sia di omicidi commessi per conto proprio, che di omicidi commessi per la 'ndrangheta, quale consigliere killer della 'ndrina; questi ultimi omicidi sono stati commessi nel territorio di Reggio Emilia

Ha confessato di avere commesso anche un omicidio a sfondo politico, nel 1975-1976 in pregiudizio di Alceste Campanile, omicidio per il quale non era indagato e di cui si è autoaccusato inquadrandolo nel contesto dei contrasti tra Avanguardia Nazionale nella quale militava il Bellini stesso e Lotta Continua nella quale militava il Campanile. Ha ottenuto il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione in più processi presso la Corte di Assise di Reggio Emilia e di Catanzaro e poi presso i Tribunale di Reggio Emilia e di Bologna.

Il fuoco di fila delle contestazioni cui il dichiarante è stato sottoposto nel corso dell'esame dibattimentale, unitamente a elementi di progressione emersi nelle sue dichiarazioni, e alla problematicità del suo percorso collaborativo, bastano a imporre un vaglio improntato a particolare prudenza. E tuttavia il parere conclusivo del giudice di prime cure è che *i numerosi indiscussi riscontri<sup>1</sup> acquisiti su molte parti del racconto*

---

<sup>1</sup> Tra i riscontri, che per la verità attengono più che altro alla credibilità soggettiva del dichiarante, la sentenza annota oltre al certificato medico consegnato dal Bellini all'udienza del 12 marzo 2014, datato 14 luglio 2009 ed attestante patologie da cui quel dichiarante è affetto che possono avere determinato alcuni imprecisi ricordi, va ricordato che dal certificato giudiziale del Bellini (acquisito all'udienza dell'11 marzo 2014) è dato ricavare che quest'ultimo ha riportato varie condanne per furti e ricettazione, nonché per omicidi e tentati omicidi, con il riconoscimento, però, già in due occasioni

*del Bellini, non consentono di formulare un giudizio preliminare di assoluta non credibilità dello stesso e di conseguente generale inattendibilità. Fermo stando che vanno scartate quelle parti delle sue dichiarazioni che non siano assistite da adeguati riscontri.*

## BRUSCA GIOVANNI

E' uno dei personaggi più noti per la gravità dei suoi trascorsi criminali, per la travagliata genesi della sua collaborazione con la giustizia, ma anche per l'importanza dei contributi che ha dato nei processi in cui è stato esaminato per riferire quanto a sua conoscenza sugli innumerevoli episodi delittuosi cui ha partecipato nel corso della sua militanza mafiosa o dei quali ha appreso in ragione del suo ruolo; e, si legge in sentenza «Non occorre soffermarsi sul ruolo di assoluto rilievo ricoperto da Giovanni Brusca nell'ambito dell'associazione mafiosa "cosa nostra" e sulla assoluta compatibilità, quindi, di tale ruolo con la conoscenza, da parte del detto dichiarante, di tutti i più importanti fatti che hanno caratterizzato la vita del predetto sodalizio criminale dalla fine degli anni settanta sino alla metà degli anni novanta e, più precisamente, al maggio del 1996 quando Brusca, dopo una lunga latitanza, venne arrestato ed iniziò a collaborare con la Giustizia».

Basti rammentare che dopo avere percorso le tappe di un'ascesa criminale comune ad altri rampolli di famiglie di notevole rango mafioso (figlio di Bernardo BRUSCA, capo del mandamento di San Giuseppe Jato, storica roccaforte dei corleonesi), è assurdo,

---

(sentenze della Corte di Assise di Appello di Bologna irrevocabili rispettivamente il 19 gennaio 2005 ed 9 marzo 2011) della speciale attenuante di cui all'art. 8 della legge n. 203 del 1991.

A ciò si aggiunga che è stato, altresì, acquisito un certificato del D.A.P. attestante i periodi di detenzione del Bellini che appaiono compatibili con le sue prodezze (da tale certificato, invero, tra l'altro, risulta che il predetto venne arrestato per la prima volta il 14 febbraio 1981 restando detenuto sino all'11 dicembre 1986 - viene indicata soltanto la Casa Circondariale di ingresso in quella di Forlì - e che il medesimo è stato, poi, ancora detenuto dal 20 gennaio 1988 al 15 febbraio 1990, dal 21 maggio 1991 al 5 giugno 1991, dal 28 giugno 1993 al 10 novembre 1995, dal 5 giugno 1999 al 13 gennaio 2001 e, infine, dal 22 gennaio 2005 al 9 luglio 2008 quando gli è stata concessa la detenzione domiciliare) e che, ancora l'11 marzo 2014, sono stati acquisiti due articoli di stampa sui temi qui interessanti, il primo, pubblicato il 17 gennaio 1998 sul quotidiano "Il Resto del Carlino" col titolo "Per la prima volta parla Paolo Bellini, lo 007 che trattava con la mafia - Brusca mente, voleva Riina morto" (nel corso dell'intervista Bellini dice, tra l'altro: "*La verità storica è che Brusca e i suoi hanno continuato una trattativa al di fuori di cosa nostra*") ed il secondo, pubblicato il 18 gennaio 1998 sul quotidiano "Gazzetta di Reggio Emilia" col titolo "*Paolo Bellini spiega la propria verità in un'intervista e accusa il boss di San Giuseppe Jato - Brusca racconta menzogne*" (nel corso dell'intervista viene ancora riportata la frase di cui sopra).

infine, anche alla “reggenza” del “mandamento” di San Giuseppe Jato proprio negli anni in cui si sono sviluppati principalmente i fatti oggetto del presente processo.

Il ruolo raggiunto e la compenetrazione nell’ambiente mafioso in cui era stato allevato fin dalla nascita nel quale si era forgiato sin dalla nascita, hanno reso difficile, pur dopo aver maturato la decisione di collaborare con la Giustizia (anche per avere appreso dell’intendimento di Salvatore Riina di ucciderlo), di aprirsi senza remore e tentennamenti e riserve. In particolare, ha accusato forti remore ad accusare persone che gli erano state particolarmente vicine aiutandolo anche durante la latitanza, come, ad esempio, Vito Vitale; e a fare i nomi degli esponenti politici che avevano avuti rapporti con Cosa Nostra. E la sua collaborazione con la procura di Palermo ha conosciuto anche momenti di tensione quando ha per primo denunciato il c.d. ritorno in armi di Balduccio DI MAGGIO.

*Ad avviso del primo giudice, il travagliato sviluppo della collaborazione del Brusca, unito alla progressione e discordanza di molte sue dichiarazioni rese nel tempo (.....), nonché anche alla circostanza che il predetto ha anche subito una condanna per calunnia anche se con sentenza ex art. 444 c.p.p. e in relazione ad un’accusa falsa che aveva concertato con suo fratello, impongono una estrema prudenza nella valutazione delle dichiarazioni qui acquisite, pur senza che ciò possa condurre ad un preliminare e generale giudizio di non credibilità del soggetto e di inattendibilità delle sue propalazioni.*

E vero poi che gli è stata già riconosciuta la circostanza attenuante della collaborazione nella quasi totalità dei numerosi processi subiti; e che, pur essendo stato ammesso al Programma di protezione soltanto nel 2000 per le vicende travagliate della sua iniziale collaborazione, a seguito di ricorso, ha avuto riconosciuta l’ammissione a decorrere dal 1996.

Nondimeno, pur esprimendo un apprezzamento positivo in ordine alla credibilità soggettiva (in relazione alle giustificazioni addotte da Brusca dell’iniziale travaglio che ha segnato la genesi della sua collaborazione; e alla consapevolezza manifestata anche nel corso della sua deposizione di avere ormai maturato il senso della necessità di fare



della collaborazione con la giustizia una scelta di vita definitiva), la sentenza annovera anche Giovanni BRUSCA nella categoria delle fonti dichiarative da utilizzare con estrema attenzione, scartando tutte quelle parti delle sue dichiarazioni, *pur non direttamente concernenti responsabilità proprie o altrui, che siano prive di adeguato ed approfondito conforto esterno.*

Ma proprio su uno dei temi più controversi esaminati in questo processo, quello degli assetti dell'organizzazione mafiosa "cosa nostra" dopo l'arresto di Salvatore Riina, da quest'ultimo, come si vedrà meglio esaminando le intercettazioni effettuate all'interno del carcere ove era detenuto, è venuto un importantissimo riscontro sulla attendibilità del racconto del propalante qui in esame, che, per la sua eccezionalità, va ben oltre il punto specifico, riverberandosi positivamente sulla valutazione complessiva dell'attendibilità intrinseca dello stesso.

## CANCEMI SALVATORE

Di Cancemi Salvatore, già deceduto antecedentemente all'inizio di questo processo, sono state acquisite le dichiarazioni rese ai Pubblici Ministeri di Roma e Milano in data 15 marzo 1994, le dichiarazioni rese al P.M. di Caltanissetta il 21 gennaio 1997, le dichiarazioni rese ai Pubblici Ministeri di Firenze e Caltanissetta in data 23 aprile 1998, e, infine, le dichiarazioni rese nel corso del dibattimento per la strage di via D'Amelio alle udienze del 17, 23, 24 e 29 giugno 1999.

Già latitante da diversi mesi perché destinatario di ordinanze di custodia cautelare emesse a suo carico per diversi omicidi addebitatigli nella sua qualità di componente della Commissione provinciale di "cosa nostra", si era spontaneamente costituito consegnandosi ai Carabinieri di Palermo il 22 luglio 1993, perché temeva di essere ucciso per ordine di Bernardo Provenzano a causa della posizione "moderata" che egli aveva assunto all'interno della organizzazione criminale in contrapposizione alla strategia feroce e sanguinaria perseguita, anche dopo l'arresto di Riina Salvatore, dallo stesso Provenzano e dai "corleonesi".

Tuttavia, anche la fase iniziale della collaborazione del Cancemi evidenziava importanti criticità, poiché il predetto, pur delineando un aggiornato organigramma delle famiglie mafiose di Palermo, inizialmente minimizzava il suo ruolo nell'ambito di "cosa nostra" e negava le proprie responsabilità in ordine a fatti delittuosi che pure gli venivano contestati sulla base di risultanze processuali, fondate principalmente su dichiarazioni, già verificate, di collaboranti di elevata attendibilità.

Cancemi otteneva comunque di essere detenuto in struttura protetta extra carceraria. Soltanto in una fase successiva, anche a seguito di alcuni confronti con altri collaboratori di Giustizia, modificava il proprio iniziale atteggiamento, confessando di avere reso dichiarazioni in alcune parti non vere per lo stato d'animo in cui si trovava al momento della sua presentazione ai Carabinieri. Ma ad una completa apertura è pervenuto soltanto dopo un ulteriore lungo travaglio interiore che lo conduceva finalmente a rendere dichiarazioni più attendibili anche sulla strage di Capaci e su fatti delittuosi per i quali precedentemente aveva negato le proprie responsabilità.

Il giudizio conclusivo è dunque che, anche in questo caso, *si è in presenza di criticità che, pur non sufficienti per escludere la generale credibilità del propalante e, quindi, la preliminare esclusione della utilizzabilità delle relative dichiarazioni, impongono adeguate cautele per la valutazione delle stesse.*

## CANNELLA TULLIO

E' stato esaminato all'udienze del 12 dicembre 2014 e 8 gennaio 2015.

Cannella è stato individuato e, quindi, posto in stato di fermo nel luglio 1995 nell'ambito delle indagini che già il precedente 24 giugno avevano consentito di arrestare, dopo una lunga latitanza, l'odierno imputato Leoluca Bagarella. Ed è acclarata la sua stretta frequentazione col Bagarella, il quale, peraltro, al momento dell'arresto abitava in un immobile di cui aveva ottenuto la disponibilità tramite lo stesso Cannella.

Dopo il fermo, Cannella ha immediatamente iniziato a collaborare con la Giustizia, riferendo, non soltanto i suoi più recenti rapporti con Bagarella, ma anche i suoi più

risalenti rapporti con altri importanti esponenti dell'organizzazione mafiosa "cosa nostra" (tra i quali i noti La Rosa Filippo e Greco Giuseppe detto *Scarpuzzedda*, nonché, soprattutto, con i fratelli Graviano).

L'attendibilità del Cannella ha trovato pieno riscontro, anche riguardo a quanto riferito sui rapporti con Bagarella, in successive collaborazioni, quale quella, appunto sopravvenuta, di Antonio Calvaruso che, nel medesimo periodo faceva da autista al Bagarella. Per tale ragione, al Cannella è stata già riconosciuta la circostanza attenuante della collaborazione.

Giudizio ampiamente positivo quindi sulla generica e generale attendibilità del dichiarante.

## CAPPELLO ANGELO

E' stato esaminato all'udienza del 25 settembre 2015.

Già arrestato nell'ottobre 1992 per avere fatto parte della c.d. "stidda", e per aver commesso reati per i quali ha riportato condanne per un totale di 27 anni di reclusione, poi ridotti a 19 anni per il riconoscimento in suo favore dell'attenuante della collaborazione da lui iniziata nel 1995 con la DDA di Catania.

Dopo l'inizio della collaborazione il Cappello è tornato a delinquere; inoltre, ha reso dichiarazioni sui fatti concernenti il presente processo soltanto nel 2011, dopo oltre quattordici anni dall'inizio della collaborazione con la Giustizia.

Massima cautela quindi il giudice di prime cure s'è imposto nella valutazione delle sue provalazioni.

## CIARAMITARO GIOVANNI

E' stato esaminato all'udienza del 10 settembre 2015.

Entrato a far parte della la "famiglia" mafiosa di Brancaccio guidata dai fratelli Graviano (che però non ha mai visto) nel 1993, il successivo 25 febbraio 1996 è stato posto in stato di fermo per il reato di associazione mafiosa e, iniziando subito a collaborare con la Giustizia, ha fornito elementi utili a ricostruire molti delitti

riconducibili al “gruppo di fuoco” creato, dopo l’arresto dei Graviano, dal nuovo “reggente” della “famiglia”, Antonino Mangano, il quale, peraltro, operava in stretto collegamento con Leoluca Bagarella.

Il giudizio preliminare sulla generica credibilità del Ciaramitaro, dunque, è assolutamente positivo per ch  le sue indicazioni hanno trovato sempre importanti riscontri sia nelle indagini, sia nelle dichiarazioni di altri soggetti appartenenti a quel contesto mafioso da lui indicato e, pi  recentemente, anche in quelle di Gaspare Spatuzza.

## CUCUZZA SALVATORE

Salvatore Cucuzza   deceduto, prima di essere esaminato in questo processo, in data 20 febbraio 2014 e, pertanto, all’udienza del 2 aprile 2015 sono stati acquisiti, col consenso delle parti, per la conseguente lettura, i verbali, con relative trascrizioni, delle dichiarazioni rese dal medesimo in data 7 e 21 maggio 1997 alla D.D.A. di Firenze, il 17 ottobre 1997 alla D.D.A. di Palermo ed il 14 aprile 1998 nel processo n. 843/97 a carico di Dell’Utri dinanzi al Tribunale di Palermo Sezione Seconda Penale.

Cucuzza, gi  “uomo d’onore” della “famiglia” mafiosa del Borgo Vecchio (allora facente parte del mandamento di San Lorenzo) formalmente “combinato” nel 1975, oltre a commettere per conto di questa molti delitti,   divenuto, poi, dopo qualche mese dalla scarcerazione del 30 giugno 1994, “reggente” del “mandamento” di Porta Nuova insieme a Vittorio Mangano e ci  sino al successivo arresto, avendo modo, pertanto, per tale ragione, di avere contatti con importanti esponenti dell’associazione mafiosa, quali Brusca Giovanni, Bagarella, Nino Mangano, Salvatore Biondo, Pino Guastella, Nicola Di Trapani, Michelangelo La Barbera.

Cucuzza Salvatore, quindi,   stato tratto in arresto in data 4 maggio 1996 ed il successivo 24 giugno 1996, confessando di far parte di “cosa nostra”, manifestava la volont  di “dissociarsi” dall’organizzazione mafiosa, riferendo, dunque, le proprie responsabilit  (anche in ordine a delitti eclatanti come l’assassinio dell’on. La Torre, la c.d. “strage della circonvallazione”, in occasione della quale erano stati uccisi, oltre

al boss mafioso catanese Alfio Ferlito, anche tre Carabinieri che lo scortavano e l'autista dell'autovettura civile adibita al servizio, l'omicidio del brigadiere del corpo degli Agenti di Custodia Burrafato e l'omicidio del M.llo Ievolella), ma rifiutando di fornire indicazioni utili all'individuazione dei correi.

In data 28 settembre 1996, tuttavia, Cucuzza dichiarava di voler collaborare pienamente e senza riserve con la Giustizia ed indicava immediatamente i correi dei delitti già confessati e sui quali sono intervenute già sentenze irrevocabili che hanno confermato la credibilità del Cucuzza (riconoscendogli la circostanza attenuante della collaborazione).

Il giudizio preliminare di attendibilità è quindi ampiamente positivo.

## D'AMICO CARMELO

E' stato esaminato nelle udienze del 17 aprile e 15 maggio 2015.

Ha fatto parte dell'associazione mafiosa "cosa nostra" nella provincia di Messina per circa un ventennio (dal 1989 al 2009) durante il quale ha commesso innumerevoli delitti, tra i quali, per sua ammissione, "circa" trenta omicidi. Ha iniziato a collaborare con la Giustizia nel luglio 2014 quando aveva da scontare ancora dodici anni di carcere. L'inizio della collaborazione del D'Amico è stata caratterizzata da reticenze anche per remore legate alla situazione familiare, ma il predetto è stato ammesso, comunque, al programma di protezione.

Il 4 aprile 2015 D'Amico ha chiesto di essere sentito per integrare le precedenti dichiarazioni con quanto poi riferito nel dibattimento in questo processo.

Il ritardo col quale il D'Amico ha ritenuto di riferire i fatti così rilevanti concernenti questo processo eleva a sospetto l'attendibilità delle sue dichiarazioni.

E, tuttavia, la Corte d'Assise ritiene che il dichiarante superi il vaglio preliminare di credibilità necessario per potere poi procedere all'esame nel merito delle sue dichiarazioni, tenuto conto sia delle ragioni esposte per giustificare il ritardo (i timori per l'incolumità sua e della sua famiglia), sia del fatto che non solo è stato accertato che effettivamente il D'Amico ha avuto modo di colloquiare con Rotolo (v. nota del

Direttore della Casa di Reclusione di Milano-Opera acquisita all'udienza del 17 aprile 2015 con la quale si comunica che i detenuti Carmelo D'Amico e Antonino Rotolo *“dal 3/3/2012 al 11/4/2014 hanno fatto parte del medesimo gruppo di socialità, ed ubicati rispettivamente nelle camere detentive nr. 3 e 30 della Sezione B Primo Piano, evidenziando che le due camere sono l'una di fronte all'altra”*, mentre *“dal giorno 11/4/2014 il detenuto D'Amico è fuoriuscito dal gruppo ed è stato spostato alla camera nr. 3 della Sezione B del secondo piano del reparto 41 bis, ove è rimasto sino al suo trasferimento avvenuto in data 8/7/2014”*); ma, altresì, che effettivamente si era instaurato tra gli stessi un rapporto confidenziale, così come si ricava da un passo delle dichiarazioni di Galatolo Vito, il quale, infatti, ha confermato di essere stato detenuto per un periodo nel carcere di Pagliarelli contemporaneamente con Rotolo Antonino (v. dich. Galatolo) e, soprattutto, che quest'ultimo gli aveva pagato le spese legali e, quindi, circostanze di fatto non recenti e assolutamente non note o conoscibili se non per le confidenze ricevute da D'Amico direttamente da Rotolo.

## DI CARLO FRANCESCO

E' stato esaminato nelle udienze del 30 gennaio e 27 febbraio 2014.

Storico appartenente alla associazione mafiosa “cosa nostra”, essendo entrato a far parte nel 1961 della “famiglia” di Altofonte nella quale, poi, ha anche ricoperto le cariche di consigliere, sottocapo e, infine, rappresentante, ha avuto intensi rapporti sia con il capo mandamento Bernardo Brusca sia con Salvatore Riina.

Nel 1982, tuttavia, il Di Carlo è stato messo fuori “famiglia” ed invitato a restare a Londra, ove già da qualche tempo si recava frequentemente, pur continuando ad intrattenere rapporti con molti sodali, tra i quali lo stesso Riina. In Inghilterra il Di Carlo ha subito un lungo periodo di carcerazione per traffico di stupefacenti sino al 13 giugno 1996 quando era stato trasferito in Italia, iniziando, quindi, a collaborare con la Giustizia e mostrando di essere un grande conoscitore della organizzazione mafiosa e delle sue dinamiche interne, oltre che di molte vicende che ne hanno caratterizzato la vita.

Le sue propalazioni non sono esenti da criticità.

In particolare, ad avviso del primo giudice, *lasciano spazi a dubbi sull'autoattribuzione di ruoli e conoscenze che, seppure in astratto non siano incompatibili con dati fattuali aliunde accertati riguardo al medesimo dichiarante, tuttavia presentano aspetti di limitata verosimiglianza*. Da qui la necessità di una rigorosa ricerca dei riscontri esterni e di verificare il contesto in cui ha acquisito le conoscenze che dice di avere.

Il primo giudice ritiene tuttavia di dover disattendere alcuni specifici rilievi formulati dalla difesa dell'imputato Dell'Utri riguardo alla attendibilità dello stesso ed alla utilizzabilità di talune sue dichiarazioni.

All'udienza del 27 marzo 2014 la difesa dell'imputato Dell'Utri ha depositato – ed è stata acquisita al fascicolo del dibattimento – la sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di Palermo il 13 febbraio 2004 nei confronti di Savoca Giuseppe (irrevocabile il 29 giugno 2004) relativa all'omicidio di Spinelli Vincenzo, commesso in Palermo il 30 agosto 1982. L'imputato SAVOCA, accusato dal DI CARLO, e da ONORATO era stato assolto; ma la sentenza chiarisce che le dichiarazioni di questi ultimi, entrambe *de relato*, non potessero riscontrarsi reciprocamente atteso che le rivelazioni del primo erano state successive ai suoi colloqui in carcere con il secondo e data, pertanto, la possibilità di condizionamenti o influenze anche inconsapevoli.

Nella stessa sentenza, così come in quella di primo grado, non è stato mai posta in dubbio l'attendibilità intrinseca del Di Carlo, anzi, confermata anche dalla Corte di Cassazione, che, con la sentenza del 13 novembre 2002 con la quale aveva annullato la precedente condanna del Savoca, aveva, comunque, osservato che tale intrinseca attendibilità era stata oggetto di analitica dimostrazione e che il relativo giudizio positivo emesso dalla Corte di merito era immune da vizi logici.

Parimenti, ritiene il primo giudice che debba essere disattesa l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni del Di Carlo sollevata dalla difesa dell'imputato Dell'Utri in relazione ai contatti che il Di Carlo medesimo avrebbe avuto con Onorato Francesco.

In sostanza, ove anche si fosse verificata la violazione denunciata dalla difesa dell'imputato Dell'Utri, la dedotta inutilizzabilità ex art. 13 comma 14 della legge n. 8 del 1991, così come modificata dalla legge n. 45 del 2001, sarebbe priva di ogni rilievo processuale, dal momento che la sanzione prevista dal successivo comma 15 riguarderebbe solo le dichiarazioni rese al P.M. e alla P.G. e non già quelle rese dal Di Carlo nel presente dibattimento nel pieno contraddittorio delle parti (cfr., ex plurimis, anche Cass. n. 16199/2002 e Cass. n. 16775/2010).

### DI FILIPPO EMANUELE

E' stato esaminato all'udienza del 9 aprile 2015.

Soggetto appartenente alla organizzazione mafiosa "cosa nostra" sin dai primi anni '80 e partecipe di alcuni omicidi commessi per conto di questa facendo parte del c.d. "gruppo di fuoco di Ciaculli", Emanuele Di Filippo è stato arrestato nel 1994 ed ha, poi, iniziato a collaborare il 26 maggio 1995, confessando le proprie responsabilità e ricostruendo molti episodi delittuosi di cui era stato partecipe o di cui, comunque, era a conoscenza. Non esitato ad accusare anche il fratello Pasquale e le sue dichiarazioni sono state sempre riscontrate e ritenute attendibili.

Il giudizio preliminare sulla credibilità del dichiarante non può che essere quindi del tutto positivo.

### DI FILIPPO PASQUALE

E' stato esaminato all'udienza del 20 marzo 2015.

Pasquale Di Filippo, genero del noto Tommaso Spadaro, già indicato dal fratello Emanuele come soggetto pure appartenente alla associazione mafiosa che manteneva anche stretti rapporti con Leoluca Bagarella, è stato posto in stato di fermo il 21 giugno 1995 e ha iniziato immediatamente a collaborare con la Giustizia fornendo le indicazioni decisive per pervenire, di lì a pochi giorni, alla cattura del latitante Bagarella. Ha quindi fornito indicazioni utili per individuare alcuni immobili utilizzati dall'organizzazione mafiosa, tra i quali uno sito nella via Pietro Scaglione di Palermo



al cui interno veniva rinvenuta documentazione di eccezionale interesse che consentiva anche di procedere all'arresto di Antonino Mangano divenuto "reggente" del "mandamento" di Brancaccio dopo l'arresto dei fratelli Graviano.

Anche in questo caso, il giudizio preliminare sulla credibilità del dichiarante non può che essere assolutamente positivo.

## DI GIACOMO GIUSEPPE

E' stato esaminato alle udienze del 26 gennaio e 9, 10 e 23 febbraio 2017.

Ha fatto parte della "famiglia" mafiosa dei Laudani di Catania sin dall'inizio degli anni '80 allorché è stato formalmente affiliato.

Ha iniziato a collaborare con la Giustizia nel 2009.

Le sue dichiarazioni non sono esenti da aspetti problematici che tuttavia, a parere del primo giudice, *non giustificano un giudizio preliminare di inattendibilità intrinseca del predetto.*

In particolare, si segnalano, per la loro rilevanza in questo processo, il ritardo col quale il Di Giacomo ha riferito le confidenze ricevute dal Cinà e da Filippo Graviano, non avendone egli parlato all'inizio della sua collaborazione; e, più specificamente, come gli è stato ripetutamente contestato dai difensori degli imputati, no averlo riferito entro il prescritto termine dei centottanta giorni.

Replica tuttavia il primo giudice che, *per quelle ricevute da Cinà, è agevole rilevare che, oltre a non essere stato egli allora interrogato sui fatti poi riferiti (concernenti, soprattutto, il c.d. "papello"), questi non avrebbero potuto essere ricondotti, di certo, a fronte anche dei molteplici omicidi confessati dal Di Giacomo, tra i "fatti di maggiore gravità ed allarme sociale".*

Ed in particolare, *La gravità dei fatti concernenti il c.d "papello", invero, allora (nel 2009), non era in alcun modo emersa, essendo appena iniziate (peraltro da parte di tutt'altra Autorità Giudiziaria) le indagini conseguenti alle prime propalazioni di Massimo Ciancimino.*

Più problematico appare il ritardo nel riferire le confidenze del Graviano, nella parte concernente l'indicazione di alcuni correi materiali delle stragi e per alcuni riferimenti ai "soggetti esterni" (mentre per gli aspetti che riguardano, anche in questo caso, il c.d. "papello" vale quanto già osservato sopra a proposito delle confidenze del Cinà).

Annota però la sentenza che *il Di Giacomo allora non venne interpellato direttamente e specificamente sulle stragi e che, per queste, molti processi si erano già celebrati ed altri erano ancora in corso, così che egli avrebbe potuto ignorare se i soggetti indicati da Filippo Graviano fossero già noti o meno alle diverse AA.GG. procedenti per quei delitti.*

Quanto al sospetto insinuato dalle difese degli imputati Subranni e Mori (èiù volte ne corso del controesame) che le "nuove rivelazioni" siano state suggerite al Di Giacomo in occasione degli interrogatori effettuati dal Sostituto Procuratore della Direzione Nazionale Antimafia Dott. Donadio, osserva il primo giudice che *Quand'anche quest'ultimo dovesse essere incorso in violazioni di carattere disciplinari connesse alla mancata delega per quella attività, al mancato coordinamento con le indagini di altre AA.GG. ed al mancato adeguato resoconto al vertice del suo Ufficio delle attività compiute, non potrebbe, infatti, da queste farsi derivare la conclusione del "suggerimento" ai vari dichiaranti del contenuto delle propalazioni.*

A favore dell'attendibilità intrinseca del Di Giacomo milita in ogni caso la circostanza che il medesimo non ha mai sollecitato l'esame ai Pubblici Ministeri di Palermo che notoriamente si occupavano delle indagini sulla c.d. "trattativa Stato-mafia", poiché l'esame del Di Giacomo è stato disposto dai Pubblici Ministeri di Palermo soltanto a seguito di una segnalazione da parte di altra A.G.

*E Ciò comprova il disinteresse del Di Giacomo per quelle propalazioni, d'altra parte del tutto ininfluenti rispetto alla sua posizione personale, dovendo egli scontare la pena dell'ergastolo in regime di detenzione carceraria.*

A ciò si aggiunga che al Di Giacomo, come risulta dalla sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Catania del 24 luglio 2015 (divenuta irrevocabile il 16 ottobre 2015) è stata, peraltro, già riconosciuta la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 8 D.L.

n. 152/91 in relazione a sette omicidi commessi tra il 10 maggio 1991 e il 3 agosto 1993 in Catania, Giarre e Carlentini, tanto che, per tali delitti, lo stesso è stato condannato alla pena di anni dodici di reclusione.

A parere della Corte di primo grado non valgono ad inficiare l'attendibilità del Di Giacomo le spontanee dichiarazioni del Cinà, udienza 22 settembre 2017, che ha negato non soltanto di avere mai fatto alcuna confidenza al Di Giacomo, ma anche che ciò fosse possibile in considerazione dello stato dei luoghi e della loro sorveglianza. Dai documenti acquisiti - con ordinanza del 27 gennaio 2017 - all'esito dell'esame Di Giacomo (e segnatamente la nota del 2 maggio 2016 prot. N. 5385 indirizzata dal Direttore della Casa Circondariale di Tolmezzo Dott.ssa Silvia Della Branca al Ministero della Giustizia – D.A.P. – Direzione Generale dei detenuti e del trattamento – Segreteria di Sicurezza), si evince infatti che, per l'allocazione confinante delle camere detentive e, soprattutto, per l'estrema vicinanza delle retrostanti finestre dei bagni distanti tra loro appena un metro, erano del tutto possibile i colloqui tra i detenuti di quelle due celle senza che gli agenti della Polizia Penitenziaria potessero ascoltarli, stante che questi si trovavano in una postazione all'inizio del corridoio nel quale si aprono le porte delle celle (opposte alle retrostanti finestre di cui si è detto).

E superflui devono ritenersi tutti gli ulteriori accertamenti istruttori sollecitati dal Cinà e dalla sua difesa (in particolare: *l'esame della Direttrice dell'Istituto Penitenziario che nulla potrebbe aggiungere riguardo alla situazione dei luoghi già come sopra descritti, sulla base della quale non potrebbe di certo escludere che i detenuti abbiano potuto comunicare da loro, né potrebbe, ovviamente, garantire, in termini di assoluta certezza, che gli agenti preposti al controllo siano stati effettivamente ininterrottamente attenti nel loro servizio o ancora, in ipotesi, che non si siano talvolta allontanati ovvero abbiano eventualmente tollerato, tenendosi a distanza, che i detenuti conversassero tra loro; l'acquisizione di eventuali videoregistrazioni potendosi escludere l'esistenza; l'esperimento giudiziale perché appare addirittura ovvio che, ad una distanza di appena un metro esistente tra le rispettive finestre dei bagni, sia possibile conversare mantenendo un tono di voce basso e non udibile da*

*coloro che si trovavano nel corridoio e, quindi, all'opposto della cella e con la porta di questa chiusa).*

## DI MATTEO MARIO SANTO

E' stato esaminato all'udienza del 12 giugno 2014.

Appartenente all'associazione mafiosa sin dalla fine degli anni settanta, Di Matteo Mario Santo è stato arrestato il 4 giugno 1993 ed il successivo 24 ottobre 1993 ha iniziato a collaborare con la Giustizia consentendo anche di pervenire alla individuazione di molti responsabili della strage di Capaci alla quale anch'egli aveva preso parte.

La sua collaborazione si è dimostrata subito dirompente per l'organizzazione mafiosa, tanto che il 23 novembre 1993 venne rapito il figlio tredicenne del Di Matteo proprio per indurre quest'ultimo a ritrattare le sue dichiarazioni.

Riconosce il primo giudice che *In conseguenza di tale evento altamente traumatico per il Di Matteo (il figlio, dopo oltre due anni di "detenzione" inumana, venne ucciso nel gennaio 1996 per volere di Giovanni Brusca) la sua collaborazione ha avuto alterne vicende, risentendo anche dell'astio nutrito dal detto dichiarante verso coloro che riteneva responsabili della morte del figlio e, tra questi, innanzitutto, Giovanni Brusca.* E tuttavia il giudizio conclusivo è che *nel suo complesso, la collaborazione non può che considerarsi positiva pur con la necessità di un più attento vaglio dei singoli contesti sui quali si inserisce ciascuna propalazione.*

## DI NATALE GIUSTO

E' stato esaminato all'udienza del 12 giugno 2015.

Pur senza essere mai stato formalmente affiliato all'organizzazione mafiosa, Giusto Di Natale ha preso parte a molte attività delittuose (anche omicidiarie) per conto di questa, intrattenendo rapporti con importanti esponenti mafiosi, tra i quali, innanzitutto, Leoluca Bagarella.

Il giudizio preliminare sulla credibilità del detto dichiarante non può che essere positivo, perché le sue dichiarazioni sono state riscontrate in vari processi conclusi con sentenze irrevocabili ed allo stesso è stata già riconosciuta la circostanza attenuante della collaborazione.

## FERRANTE GIOVAN BATTISTA

E' stato esaminato all'udienza del 7 novembre 2013.

Ha fatto parte dell'associazione mafiosa "cosa nostra" dalla fine degli anni '70 sino al 1996 quando ha iniziato a collaborare con la Giustizia, confessando la sua partecipazione alle stragi di Capaci e di via D'Amelio, oltre che ad altri omicidi "eccellenti" quali quelli del Dott. Chinnici e dell'On. Lima.

Anche per questo dichiarante non può che essere altamente positivo il giudizio preliminare sulla sua credibilità poiché la sua collaborazione si è rivelata subito preziosissima per la ricostruzione materiale dei suddetti eventi delittuosi egli è stata già riconosciuta la circostanza attenuante della collaborazione.

## FERRO GIUSEPPE

E' stato esaminato all'udienza del 10 settembre 2015.

Appartenente alla "famiglia" mafiosa di Alcamo sin dal 1981 e successivamente anche capo mandamento di Alcamo dopo l'uccisione di Vincenzo Milazzo avvenuta nel 1992, Ferro Giuseppe ha subito vari periodi di carcerazione ed ha, infine, iniziato a collaborare con la Giustizia nel giugno 1997.

Insieme al figlio Vincenzo, ha preso parte alla strage di Firenze, di cui, come risulta dalla sentenza in atti, ha consentito di disvelare la fase della ricerca e del rinvenimento della base logistica utilizzata dagli attentatori.

L'attendibilità del Ferro è stata già positivamente vagliata dalla A.G. di Firenze sia pure con alcuni comprensibili limiti di reticenza nel coinvolgimento del figlio Vincenzo, tanto che, tenuto conto del "*contributo dato all'individuazione dei mandanti di queste azioni delittuose e all'accertamento del contesto in cui sono maturate le*

*stragi*” (v. sentenza di primo grado), è stata riconosciuta al predetto la circostanza attenuante della collaborazione.

## GALATOLO VITO

E' stato esaminato nelle udienze del 7 e 15 maggio 2015.

Vito Galatolo, quale figlio di Vincenzo capo della “famiglia” mafiosa dell'Acquasanta, ha fatto parte di tale “famiglia”, di fatto dal 1992 ed è stato, però, formalmente “combinato” nel giugno 2010 in carcere. Dopo la scarcerazione gli è stato, quindi, affidato, nel 2012, l'incarico di capo del “mandamento” di Resuttana. Dopo essere stato arrestato il 23 giugno 2014 nell'ambito dell'operazione c.d “Apocalisse” ha deciso di collaborare con la Giustizia.

Nel corso dell'esame cui è stato sottoposto non sono emerse incertezze diverse da quelle spiegabili con la difficoltà di rievocare atti lontani. Per il resto le sue conoscenze sono compatibili con l'appartenenza dello stesso ad una delle storiche “famiglie” di “cosa nostra” e con la sua discendenza da Vincenzo Galatolo, che ha ricoperto ruoli direttivi nell'associazione mafiosa ed è stato alleato dei Madonia e, quindi, dei “corleonesi”.

La credibilità generale del dichiarante è quindi meritevole di positivo apprezzamento.

## GALLIANO ANTONINO

E' stato esaminato all'udienza del 10 luglio 2014.

Arrestato nel dicembre 1995 per una rapina alle Poste, ha iniziato a collaborare il 20 luglio 1996, confessando di essere stato affiliato riservatamente da Raffaele Ganci nell'ottobre 1986 e di avere partecipato alla strage di Capaci ed a molti omicidi, tra i quali quello dell'ex sindaco di Palermo Insalaco.

La sua credibilità è stata già positivamente vagliata in molti processi ed allo stesso è stata già riconosciuta la circostanza attenuante della collaborazione.

## GIUFFRÈ ANTONINO

E' stato esaminato nelle udienze del 21, 22 e 28 novembre 2013.

Giuffrè Antonino è stato formalmente associato a "cosa nostra" nel 1980 con la rituale cerimonia alla presenza del "capo mandamento" e di alcuni "uomini d'onore" di Caccamo (*"Intile Francesco, che allora era il rappresentante di Caccamo, il capo mandamento di Caccamo"*). Nel 1987 è divenuto capo del "mandamento" di Caccamo su indicazione di Intile e di Bernardo Provenzano e, da quel momento, ha iniziato a partecipare alle riunioni della "commissione" provinciale di "cosa nostra".

Ha iniziato a collaborare nel giugno del 2002, tre mesi dopo essere stato arrestato, al termine di un lungo periodo di latitanza (otto anni); ed è apparsa subito evidente la rilevanza della sua collaborazione, dato il ruolo di capo di uno dei "mandamenti" storicamente più importanti nell'ambito dell'organizzazione mafiosa e la conseguente partecipazione alle riunioni della "commissione" sin dalla fine degli anni ottanta.

A ciò si aggiunga il rapporto privilegiato che Giuffrè ha intrattenuto con Bernardo Provenzano, da lui conosciuto sin dal 1980-81, comprovato dalla corrispondenza tra i predetti rinvenuta e sequestrata al momento dell'arresto del primo.

A parere del primo giudice, *la collaborazione del Giuffrè si è rivelata immediatamente sincera e priva di remore ed ha contribuito alla ricostruzione di un gran numero di fatti delittuosi di cui il predetto si è reso responsabile sia come esecutore materiale sia come mandante nella sua qualità di partecipe delle deliberazioni della "commissione" (tra questi ultimi, anche l'omicidio Lima e le stragi di Capaci e via D'Amelio)*.

E' un collaboratore di Giustizia che ha già ampiamente dimostrato nel corso degli anni la sua credibilità intrinseca, anche *sotto il profilo della effettiva maturazione della scelta sincera di interrompere definitivamente ogni collegamento col mondo della criminalità* e della genuinità della volontà di riscattarsi aiutando lo Stato a ricostruire anche dolorose vicende che lo hanno visti più o meno direttamente protagonista.

L'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni risulta riscontrata in numerosi processi cui lo stesso ha partecipato come imputato ovvero come dichiarante così come risulta anche da alcune sentenze irrevocabili pure in questo processo prodotte ed acquisite.

Sicché anche il GIUFFRÈ è meritevole di un giudizio preliminare di credibilità assolutamente positivo.

## GIULIANO LUIGI

E' stato esaminato all'udienza del 3 luglio 2015.

Si tratta di un soggetto asseritamente appartenente alla "camorra" napoletana sin dal 1978 nella quale ha ricoperto anche ruoli di vertice (*"Sì, sono stato il capo, uno dei capi della famiglia... ..Sì, da subito, sì, immediatamente"*).

Giuliano, quindi, ha riferito di avere iniziato a collaborare con la Giustizia nel 2002 innanzitutto per una conversione spirituale ed essendogli stata, quindi, riconosciuta l'attenuante per la collaborazione. Non sono emerse incongruenze né risultanze di segno contrario all'attendibilità delle sue dichiarazioni, che tuttavia hanno un peso marginale nell'economia della decisione.

## GRADO GAETANO

Uomo d'onore della famiglia di S.Maria di Gesù e reo confesso di delitti eclatanti come la strage di v.le Lazio, ha iniziato a collaborare nel 1999. E' stato esaminato all'udienza dell'11 giugno 2015 in qualità di indagato ed imputato in procedimenti connessi.

Nel rimandare all'apposita scheda per i contenuti salienti delle sue dichiarazioni, va detto subito che la Corte d'Assise, dopo avere dato atto dei documenti acquisiti sui trascorsi criminali e i precedenti penali del dichiarante (tra cui molteplici condanne definitive per traffico di stupefacenti, reato che il GRADO nega di avere mai commesso) e dei verbali di interrogatorio in cui aveva anticipato alcune delle dichiarazioni poi rese in questo processo, ha espresso un giudizio stroncante sulla sua credibilità per le ragioni che di seguito si riportano:

« Gli indici rivelatori della credibilità soggettiva del chiamante sono, tra gli altri, la spontaneità, la costanza, la coerenza, la precisione e la logica interna del racconto, nonché la mancanza di interesse diretto all'accusa, l'assenza di contrasto con altre acquisizioni e la mancanza di contraddizioni eclatanti o difficilmente superabili.



Ebbene, la Corte ritiene che le dichiarazioni rese da Gaetano Grado con riguardo ai fatti che interessano in questa sede (e, quindi, sostanzialmente quelle che delineano il ruolo dell'imputato Marcello Dell'Utri nei rapporti con l'organizzazione mafiosa "cosa nostra") non superino il vaglio della credibilità intrinseca e soggettiva.

Rilevano, invero, in proposito, innanzitutto, alcune eclatanti contraddizioni, quale, ad esempio, quella relativa ai motivi per i quali negli anni settanta il dichiarante ha dichiarato di avere diffidato di Dell'Utri e rifiutato di avere rapporti con lo stesso.

Grado, in proposito, ha dichiarato che il motivo di tale rifiuto risiedeva nel fatto che Dell'Utri era "addentro" alla politica e richiesto di specificare ha fatto riferimento al ruolo di Dell'Utri in relazione al movimento Forza Italia nato soltanto negli anni novanta.

Peraltro, neppure di fronte alla contestazione di tale evidente discrasia il dichiarante è stato in grado di fornire una spiegazione convincente, facendo questa volta un generico riferimento ad una attività politica del Dell'Utri in non meglio specificate competizioni regionali degli anni settanta.

Altra significativa contraddizione ravvisabile nelle propalazioni del Grado è costituita dalla circostanza che il dichiarante, pur prendendo le distanze dai traffici di droga e dalla attività svolta dal fratello in proposito e pur manifestando assoluto sdegno per tale attività delittuosa a suo dire in contrasto con le regole di "cosa nostra", ha, però, poi, asseritamente tentato di recuperare per sé i proventi del traffico di droga investiti dal fratello a Milano, così come, d'altra parte, aveva già riferito all'inizio della sua collaborazione, parlando, però, in quel caso, di somme custodite dalla cugina Rosa Contorno e ricevute tramite Rosario D'Agostino (v. pag. 17 verbale riassuntivo del 7 agosto 2001, acquisito col consenso delle parti).

Ciò, peraltro, a prescindere dalle risultanze del certificato del casellario giudiziale dal quale si evince che Grado è stato ripetutamente condannato a consistenti pene detentive per reati di traffico di stupefacenti (v. sopra le già riportate risultanze del certificato prodotto dalla difesa dell'imputato Dell'Utri ed acquisito all'udienza dell'11 giugno 2015).

Altro elemento, poi, che depone contro l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del Grado è costituito dall'enorme ritardo, rispetto all'inizio della collaborazione nel 1999, col quale il dichiarante ha riferito per la prima volta dell'attività di riciclaggio a Milano di ingenti somme da parte di Stefano Bontate ed altri esponenti mafiosi mediante i viaggi compiuti da Vittorio Mangano.

Anche sul punto, Grado non è stato in grado di fornire una giustificazione convincente, facendo generico riferimento alla volontà di non parlare di “politici”, giustificazione che, tuttavia, stride col fatto che, in realtà, Grado ebbe a parlare dei rapporti con esponenti mafiosi sia di Berlusconi che di Dell’Utri già all’inizio della collaborazione (v. verbale riassuntivo del 7 agosto 2001 acquisito col consenso delle parti), così che non si comprende quale remora potesse avere a riferire anche degli investimenti fatti da esponenti mafiosi inviando denaro a Milano tramite Vittorio Mangano, del quale, peraltro, Grado aveva raccontato dei viaggi fatti insieme a lui per incontrare Grado Antonino in quella città.

Ma, d’altra parte, ad incrinare definitivamente la credibilità del soggetto, v’è, infine, la manifestata volontà di non riferire tuttora su fatti concernenti “politici” per timore della sua stessa vita e ciò, sia perché, quando, come si è visto sopra, per la prima volta ha fatto i nomi di Dell’Utri e Berlusconi, anche in riferimento alle attività di riciclaggio, quest’ultimo era ancora nel pieno della sua attività politica e ricopriva addirittura il ruolo di Presidente del Consiglio, così che il timore avrebbe dovuto essere allora ancora maggiore, sia perché la conclamata reticenza del dichiarante ancor oggi manifestata rende, di fatto, non credibile e, conseguentemente, non suscettibile di valutazione ed utilizzazione le dichiarazioni rese dallo stesso in questa sede, rendendo, nel contempo, irrilevante che con le sentenze prodotte dal P.M. sia stata riconosciuta per altri fatti delittuosi (d’altra parte, questi sì, prontamente riferiti nell’immediatezza della maturazione dell’intendimento collaborativo senza riserve o remore) l’attendibilità di Grado e sia stata concessa allo stesso la speciale attenuante prevista per la collaborazione»».

## LA BARBERA GIOACCHINO

E’ stato esaminato all’udienza del 23 gennaio 2014.

“Uomo d’onore” della “famiglia” mafiosa di Altofonte dal 1980 sino al 1993 e, dalla fine degli anni ottanta, anche “reggente” della medesima “famiglia”, La Barbera, già indicato nei suddetti termini da Di Matteo Mario Santo, è stato tratto in arresto nel marzo del 1993 a seguito anche delle risultanze delle intercettazioni ambientali eseguite dalla D.I.A. in un appartamento di Via Ughetti n. 17, a Palermo, dove il

predetto, insieme Gioé Antonino, viveva già in stato di sostanziale clandestinità, ancorché non ancora non raggiunto da provvedimenti giudiziari restrittivi.

Indi, La Barbera ha iniziato a collaborare con la Giustizia il 25 novembre 1993, confessando di far parte di “cosa nostra” e di essere responsabile, oltre che di vari omicidi, anche, quale esecutore materiale, della strage di Capaci.

La Corte formula un giudizio assolutamente positivo in ordine alla sua attendibilità intrinseca, sia per quanto emerso dall’esame dibattimentale cui è stato sottoposto, sia perché in generale *la collaborazione del La Barbera si è rivelata particolarmente importante anche i suoi stretti rapporti, oltre che con Gioé, soprattutto con Giovanni Brusca e Bagarella Leoluca ed allo stesso è stata già riconosciuta, con sentenze definitive, la circostanza attenuante della collaborazione.*

## LA MARCA FRANCESCO

E’ stato esaminato all’udienza dell’11 settembre 2015.

La Marca, “uomo d’onore”, sin dal 1980, della “famiglia” di Porta Nuova prima guidata da Pippo Calò e successivamente, quali “reggenti”, da Salvatore Cancemi, Vittorio Mangano e Salvatore Cucuzza, allorché è stato arrestato in data 15 marzo 1997, ha iniziato a collaborare con la Giustizia rendendo ampia confessione per moltissimi delitti (circa quaranta omicidi, per molti dei quali non era stato mai neppure sospettato) anche di grande rilevanza (basti qui ricordare, per tutti, la strage di viale Croce Rossa a Palermo, nella quale persero la vita il Dirigente della Squadra Mobile di Palermo, dott. Ninni Cassarà e l’Agente della Polizia di Stato Roberto Antiochia), consentendone una completa ricostruzione e l’individuazione dei correi.

In tutti i processi in cui è stato sentito, l’attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni è stata sempre positivamente vagliata; e ha beneficiato, per l’importanza del suo apporto collaborativo, con sentenze definitive, la circostanza attenuante di cui all’art. 8, D.L. 152/91.

## LO VERSO STEFANO

Mai formalmente affiliato, ha tuttavia iniziato a far parte della famiglia mafiosa di Ficarazzi a far data dal 1992, quando il rappresentante era Giovanni MEZZATESTA che gli fece conoscere molti esponenti mafiosi e per conto del quale iniziò a compiere a svolgere attività delittuose.

Ha conosciuto Bernardo PROVENZANO nel 2003, ospitandolo quando ancora non sapeva chi fosse; poi, lo ha assistito nel corso della sua latitanza e nei suoi spostamenti in territorio di Bagheria, avendo così l'opportunità di stabilire un legame che gli permise di raccogliergli confidenze su argomenti anche delicati. LO VERSO fece arte della rete di favoreggiatori della latitanza del boss corleonese incaricati di recapitare i pizzini inviati da o da recapitare a PROVENZANO. Lo incontrò per l'ultima volta il 19 settembre 2004, mentre era in corso un'operazione di polizia nel corso della quale il PROVENZANO aveva rischiato di essere catturato

E' stato arrestato per la prima volta, con l'accusa di partecipazione all'associazione mafiosa, il 31 gennaio 2005 (operazione Grande Mandamento) e detenuto dalla predetta data sino al 9 maggio 2009 e poi ancora dall'1 dicembre 2009 all'aprile 2010. Si rinvia all'apposita scheda per la sinossi dei contenuti salienti delle dichiarazioni del LO VERSO, che sono state oggetto di accesa contestazione in particolare da parte delle difese di MORI, SUBRANNI e DE DONNO

E' stato esaminato nella qualità di imputato in procedimento connesso all'udienza del 10 aprile 2014.

Da tempo stava maturando la decisione di collaborare con la Giustizia e si era deciso quando ormai aveva scontato la pena per il reato di associazione mafiosa ed aveva pendente soltanto un processo per la detenzione di una pistola per il quale si aspettava, come poi in effetti è stato, una pena lieve. Aveva chiesto di incontrare specificamente il Dott. Di Matteo perché sapeva che si trattava di un magistrato particolarmente impegnato contro il fenomeno mafioso, tanto che in passato era stato progettato anche un attentato nei suoi confronti; ed inoltre aveva appreso dalla televisione che il detto magistrato si stava occupando della mancata cattura di Provenzano a Mezzojuso.

Quando aveva iniziato a collaborare con la Giustizia era pendente nei suoi confronti anche un procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione che, poi, però si era concluso per lui favorevolmente poiché tutti i beni oggetto di sequestro erano, in realtà, di provenienza lecita come aveva subito dichiarato e, poi, dimostrato;

E' vero poi che non aveva immediatamente riferito le confidenze fattegli da Provenzano sui politici, pur avendone comunque parlato entro il termine di centottanta giorni dall'inizio della collaborazione, in quanto all'inizio temeva che potessero derivare conseguenze per lui negative dal coinvolgimento di politici, mentre aveva, invece, subito riferito del commento fatto da Provenzano a proposito dell'episodio di Mezzojuso. In un primo momento si era riservato di parlare dei politici soltanto in dibattimento. E non riferì immediatamente del progetto di attentato nei confronti del Dott. Di Matteo, di cui aveva appreso, trattandosi di questione ormai non più attuale; Allorché, in un precedente interrogatorio, a proposito di eventuali coperture di cui godeva Provenzano, si era limitato a riferire soltanto dell'episodio di Ilardo, era perché in quel momento non intendeva riferire quanto gli aveva detto il Provenzano sui politici e che, d'altra parte, precedentemente gli era stato chiesto di forze di polizia ed egli aveva pensato, appunto, alla polizia e non ai carabinieri.

Nel corso della medesima udienza del 10 aprile 2014, è stato esibito il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione redatto il 3 agosto 2011 nel quale, tra l'altro, si dà atto che Lo Verso ha riferito sugli argomenti che son stati oggetto dell'esame dibattimentale

E' rimasto accertato, pertanto, che Lo Verso ha reso tutte le dichiarazioni, sostanzialmente ripetute prima nel processo nei confronti di Mori e Obinu per favoreggiamento personale nei confronti di Provenzano e poi nel presente processo, entro il termine di centottanta giorni dall'inizio della sua collaborazione.

Dall'esame dibattimentale è emerso però che il Lo Verso ebbe a riferire i nomi di politici collusi con la mafia e alcune specifiche confidenze asseritamente fattegli da

Provenzano soltanto nel mese di luglio 2011 e, quindi, alcuni mesi dopo l'inizio della sua collaborazione in data 9 febbraio 2011.

Ciò, secondo le difese degli imputati, inficierebbe l'attendibilità del detto dichiarante. Ma per le ragioni che saranno poi riprese nel dare conto delle dichiarazioni del LO VERSO, il mero dato temporale non è sufficiente a far dubitare dell'attendibilità del dichiarante, considerato peraltro che, per il grosso delle sue dichiarazioni il termine di 180 giorni è stato rispettato; e che *la scelta di collaborare con la Giustizia per soggetti che per lungo tempo (spesso anche decenni) hanno vissuto in ambienti criminali di tipo mafioso, caratterizzati da intensi rapporti con i sodali cementati col vincolo dell'omertà, non è agevole ed è inevitabilmente accompagnata da timori per la sorte propria e dei propri familiari, con la conseguenza che è spesso richiesto un non breve tempo per la sua definitiva maturazione.*

A ciò si aggiunga la difficoltà per i collaboratori di mafia di *ricostruire molteplici accadimenti ed una rete di relazioni che non ha pari in altri contesti criminali e che non rende semplice la strutturazione organica del loro racconto, tanto più quando, come è accaduto anche nel caso in esame, si sovrappongono gli interrogatori da parte di diverse Autorità Giudiziarie.*

Piuttosto, la sentenza rimarca che *Lo Verso non aveva particolare interesse a captare la benevolenza dei suoi interlocutori, poiché aveva sostanzialmente chiuso le sue pendenze con la Giustizia, dal momento che aveva già scontato interamente la pena per il reato di associazione mafiosa e non poteva di certo temere quel residuo di pena che ancora avrebbe dovuto scontare per la detenzione dell'arma.*

Neppure si può dire che avesse interesse a compiacere l'accusa per lucrare vantaggi nel procedimento di m.p. patrimoniali a suo carico, *poiché poteva agevolmente dimostrare, come in effetti poi ha fatto documentalmente, la legittima provenienza dei beni intestati a lui ed ai suoi familiari.*

*In sostanza, dunque, rispetto a quanto già dichiarato a proposito dei rapporti con Provenzano ed anche ad alcuni fatti omicidiari (tra i quali l'uccisione di Andrea Cottone, per la quale ha contribuito ad individuare i responsabili), il Lo Verso non*

*aveva alcuna ragione o interesse specifici per “alzare il tiro” e coinvolgere anche alcuni politici nelle sue dichiarazioni.*

D'altra parte, erano stati già accertati aliunde i suoi effettivi rapporti con Bernardo Provenzano e le sue dichiarazioni sono assolutamente coerenti con tali rapporti, caratterizzati anche da confidenzialità riguardo, ad esempio, alle condizioni di salute del Provenzano medesimo di cui il Lo Verso ha pure riferito.

A favore della credibilità del dichiarante milita poi la considerazione che il ruolo svolto dal Lo Verso nelle vicende criminali che hanno riguardato l'associazione mafiosa “cosa nostra” nel territorio di Villabate ha già trovato pieno riscontro nel processo n. 3779/03 R.G. N.R. nei confronti di Spera Benedetto +56 conclusosi con le sentenze del Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Palermo del 15 novembre 2006 e della Corte di Appello di Palermo del 15 luglio 2008, divenuta irrevocabile il 14 ottobre 2009.

E' del tutto irrilevante, invece, che nel processo relativo alla detenzione di arma da fuoco di cui si è sopra si è fatto cenno non sia stata riconosciuta al Lo Verso la circostanza attenuante della collaborazione, difettandone, in quel caso specifico, i necessari presupposti fattuali come si ricava dalla sentenza n. 3428/11 emessa dalla Corte di Appello di Palermo il 17 ottobre 2011, irrevocabile il 15 marzo 2013, la quale, infatti, non contiene un giudizio negativo sulle provalazioni del Lo Verso, tanto che, proprio in forza di queste – v. pag. 79 –, gli sono state concesse le circostanze attenuanti generiche, ma soltanto, da un lato, la constatazione che per lo specifico reato di illegale detenzione di una pistola calibro 38 per il quale si procedeva in quella sede e, dall'altro, conseguentemente, più in generale, che non vi erano in quel processo elementi di sorta per valutare la veridicità o meno dell'apporto collaborativo anche riguardo alle diverse imputazioni a carico di altri imputati ed idonei ad elidere, anche in questo caso in un senso o nell'altro, il dubbio di dichiarazioni di comodo del Lo Verso.

Ugualmente, è qui irrilevante la valutazione delle dichiarazioni del Lo Verso contenuta nella sentenza n. 883/12 pronunciata dal Giudice per l'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Palermo nei confronti di Francesco Saverio Romano il 17 luglio 2012,

divenuta irrevocabile il 9 aprile 2013, poiché, in quella sede, il Giudice ha dato conto soltanto che Lo Verso, riguardo all'imputato, aveva reso dichiarazioni *de relato*, generiche ed indeterminate quanto a fatti specifici attribuibili all'imputato medesimo, dal dichiarante, infatti, non conosciuti, e, quindi, inidonee a riscontrare le dichiarazioni dell'altro proponente Campanella Francesco (v. pag. 187-189 della citata sentenza).

## MALVAGNA FILIPPO

E' stato esaminato all'udienza del 27 giugno 2014.

Ha fatto parte del gruppo criminale Pulvirenti-Santapaola dal 1982 all'11 marzo 1994 allorché ha iniziato la sua collaborazione con la Giustizia, ricoprendo, dal dicembre 1990, dopo l'arresto di Orazio Pino, il ruolo di capo gruppo di Misterbianco, mentre poi, dal giugno 1991, durante la latitanza di Nino Pulvirenti, arrestato nel settembre 1991, aveva anche assunto la direzione del gruppo di San Pietro Clemenza, mantenendo la direzione di quello di Misterbianco, che, insieme a quello di Mascalucia diretto da Pietro Puglisi ed a quello di Nicolosi, diretto da Giuseppe Grazioso, erano i gruppi più importanti all'interno del gruppo del Malpassoto e quelli da cui provenivano il maggior numero di uomini d'onore.

Quando ha iniziato a collaborare l'11 marzo 1994 ha confessato tutti i reati commessi, tra i quali circa venti omicidi per i quali non era detenuto.

Nel corso dell'approfondito esame del Malvagna, non sono emersi elementi di sorta che possano inficiare la sua attendibilità. Al contrario, è emerso che il Malvagna ha reso sostanzialmente le medesime dichiarazioni già nel 1994 all'esordio della sua collaborazione e le ha mantenute ferme nel tempo come risulta dalla assenza di contestazioni delle parti pur in possesso dei verbali delle numerose deposizioni effettuate dal medesimo nel successivo ventennio.

Alla scheda relativa al MALVAGNIA si rinvia per i riscontri acquisiti su uno degli episodi più inquietanti riferiti dal collaborante a proposito dell'infedeltà di un sottufficiale dell'Arma al soldo delle cosche (il carabiniere Bonaccorso) e dell'incontro



tra un ufficiale dell'Arma e la moglie di Provenzano, di cui il Malvagna, anche in questo caso, aveva già riferito nel 1994.

Riguardo a tale episodio il P.M., infatti, ha prodotto all'udienza del 3 luglio 2014 (e sono state acquisite al fascicolo del dibattimento all'udienza dell'11 luglio 2014) le sentenze intervenute a carico del Bonaccorso in primo e secondo grado divenute irrevocabili da cui emerge tra l'altro che anche il LA BARBERA aveva parlato del BONACCORSO in un interrogatorio del 25 novembre 1993, riferendo che si trattava di un carabiniere, in contatto con il fratello di Paolo Romano, imparentato con i Pullarà di Santa Maria di Gesù, che in passato aveva prestato servizio a Catania “*dove passava delle notizie a Pulvirenti Giuseppe od a persone a lui vicine*” e che, tuttavia, a Palermo, pur ricevendo regolarmente somme di denaro, aveva fornito notizie poi rivelatesi inesatte.

Tra le notizie passate dal carabiniere e risultate invece esatte La Barbera ha ricordato quella sulla città (Modena) in cui si trovava il collaboratore di Giustizia Alberto Lo Cicero.

## MESSINA LEONARDO

E' stato esaminato all'udienza del 5 dicembre 2013.

Messina ha fatto parte della “famiglia” mafiosa di San Cataldo sin dal 1978, assumendo anche nel 1986 la carica di “sottocapo”.

Arrestato il 17 aprile 1992, ha iniziato a collaborare con la Giustizia il successivo 24 giugno 1992, spinto, a suo dire, anche dalla strage di Capaci.

Messina si è mostrato buon conoscitore dell'organizzazione mafiosa operante nel territorio di San Cataldo e nella provincia di Caltanissetta, ma, a parere del primo giudice *ha manifestato, nel contempo, una tendenza ad “esagerare” il livello delle sue conoscenze in ambiti più ampi sino a raggiungere livelli di scarsa verosimiglianza se non altro per la totale assenza di corrispondenti riscontri da parte di altri soggetti collaboratori di Giustizia che, certamente più di lui, avrebbero dovuto essere informati*

*(basti, per tutti, il riferimento di Messina alla esistenza di una “cupola” nazionale e mondiale presieduta da Salvatore Riina).*

Come per DI CARLO, sono legittimi più d'un dubbio *sull'autoattribuzione di ruoli e conoscenze che, seppure in astratto non siano incompatibili con dati fattuali aliunde accertati riguardo a detto collaborante, appaiono, tuttavia, presentare aspetti di limitata verosimiglianza*; e da qui la necessità anche per questa fonte, di utilizzarne le dichiarazioni con cautela e di dedicare particolare attenzione alla ricerca di riscontri e alla verifica dei contesti conoscitivi.

## MODEO GIANFRANCO

E' stato esaminato all'udienza del 26 giugno 2015.

Modeo ha svolto la sua attività criminale sia dagli anni 80 in Puglia, ricoprendo nelle organizzazioni ivi operanti un ruolo di vertice nella provincia di Taranto.

Nel corso del suo esame non sono emerse particolari criticità ovvero contraddittorietà idonee a inficiarne in radice la credibilità; ma il suo apporto all'accertamento dei fatti è stato irrisorio.

## MONTICCIOLO GIUSEPPE

E' stato esaminato all'udienza del 19 febbraio 2016.

Arrestato in data 20 febbraio 1996 nell'ambito delle indagini sulla cosca di San Giuseppe Jato, Monticciolo ha iniziato a collaborare con la Giustizia già il successivo 25 febbraio 1996, indicando nella immediatezza alcuni rifugi di latitanti di quella cosca, consentendo la cattura di alcuni di essi (Bommarito Bernardo e di Montalbano Biagio, latitanti dal giugno 1993), e, soprattutto, l'esistenza sia di un rifugio-bunker (al quale si accedeva mediante un sofisticato congegno servomeccanico, dotato di comando a distanza) ricavato al disotto di una casa di campagna intestata a Chiodo Vincenzo, ma effettivamente di proprietà dello stesso dichiarante e di Brusca Enzo Salvatore (fratello di Giovanni), al cui interno venivano rinvenute mitragliette, fucili

automatici e pistole con relativi munizionamenti, sia di un ulteriore bunker sotterraneo, al cui interno veniva rinvenuto il più grande arsenale di armi mai scoperto in uso a “cosa nostra” ed, in particolare, a Brusca Giovanni e Bagarella Leoluca (grazie all’indicazione di Monticciolo sono stati, così, sequestrati lanciagranate, lanciamissili, fucili kalashnikov, bombe a mano, centinaia di chili di esplosivo di vario tipo, telecomandi pronti per l'uso, decine di fucili e pistole di vario calibro).

Persona di assoluta fiducia dei fratelli BRUSCA, per conto dei quali ha commesso innumerevoli omicidi (tra i quali quello del piccolo Di Matteo Giuseppe) che ha confessato, consentendo di ricostruire i relativi accadimenti e di individuarne i responsabili.

La collaborazione del Monticciolo, il cui spessore è pari al livello delle conoscenze accumulate grazie alla sua stretta frequentazione con i fratelli BRUSCA si è rivelata, inizialmente, di grandissima utilità ed attendibilità. Ma, nel prosieguo è stata caratterizzata da alcuni episodi che, senza per questo seppure non possano inficiare la gran parte delle informazioni fornite e debitamente riscontrate, evidenziano tuttavia alcuni aspetti di criticità per le dichiarazioni rese successivamente.

In particolare, lo stesso Monticciolo ha ammesso di non avere sempre riferito tutto ciò di cui era a conoscenza allorché era stato chiamato a deporre dinanzi alla A.G. di Firenze (*“Ora le ragioni non me le ricordo, sì, però, qualcosa sì, ho omissso anche... ..Sì, ho omissso.... .. Ecco, non ricordo le ragioni”*) ed al suo espatrio non autorizzato che ha determinato la revoca del programma di protezione.

Anche nel corso della deposizione resa in questo processo lo stesso Monticciolo ha manifestato ancora riserve a parlare di determinati argomenti (MAFIA e POLITICA), sostenendo di nutrire ancora dei timori ad affrontarli.

Da qui la necessità di vagliare con particolare prudenza le sue dichiarazioni, curando la ricerca di adeguati riscontri, quando si tratti di dichiarazioni *non rese nella immediatezza e concernenti argomenti per i quali lo stesso propalante ha riconosciuto la sua almeno parziale reticenza.*

## MUTOLO GASPARE

E' stato esaminato all'udienza del 16 gennaio 2014.

Mutolo, già "uomo d'onore" della "famiglia" mafiosa di Partanna Mondello e persona di fiducia del suo capo Rosario Riccobono (componente della "commissione" provinciale sino alla sua uccisione per volere di Salvatore Riina in data 30 novembre 1982), dopo alcuni contatti preliminari, ha iniziato formalmente a collaborare con la Giustizia il 10 luglio 1992, confessando la sua partecipazione in molti omicidi.

E' uno dei collaboratori nei cui confronti la Corte di primo grado esprime un giudizio tranciante e in senso negativo.

Dalle contestazioni fatte dai difensori degli imputati in sede di controesame (v. verbale dell'udienza prima citata), emerge che effettivamente Mutolo Gaspare, nel corso della sua collaborazione con la Giustizia, ha in più occasioni reso dichiarazioni false, come quando, poco dopo l'inizio della sua collaborazione, in un interrogatorio reso il 3 ottobre 1992, ebbe ad autoaccusarsi di avere partecipato al duplice omicidio di Inzerillo Santo e Di Maggio Calogero, uccisi il 26 maggio 1981, riferendo, tra l'altro, falsamente, che tale duplice omicidio era stato commesso mediante strangolamento all'interno del deposito di Salvatore Montalto sito nella via Roccazzo di Palermo, ammettendo, poi, sì, di avere dichiarato il falso e di avere riferito notizie in realtà apprese da Riccobono Rosario e Micalizzi Salvatore, ma soltanto dopo che altri effettivi autori di quel reato, successivamente divenuti collaboratori di Giustizia (Anzelmo Francesco Paolo, Ganci Calogero e Brusca Giovanni), avevano ricostruito gli accadimenti in modo del tutto diversi da quelli precedentemente raccontati dal Mutolo.

Inverosimili – oltre che cervellotiche, come le definisce testualmente la Corte - le spiegazioni offerte sulle ragioni di quel falso e cioè di avere egli fatto ciò per indurre i responsabili del duplice delitto a collaborare con la Giustizia, atteso che non si comprende, sotto il profilo meramente logico, quale interesse avessero Anzelmo Francesco Paolo, Ganci Calogero e Brusca Giovanni, autori ciascuno di decine di

omicidi ed altri gravi delitti, ad iniziare una collaborazione proprio e soltanto per smentire Mutolo.

Si aggiunga che MUTOLO ha reso le dichiarazioni sui fatti più direttamente oggetto del presente processo (gli incontri con Paolo Borsellino del luglio 1992, le confidenze che quest'ultimo gli avrebbe fatto nelle pause degli interrogatori ed i colloqui tra appartenenti alla D.I.A. da lui occasionalmente ascoltati) soltanto dopo moltissimi anni dall'inizio della sua collaborazione.

Il giudizio complessivo è quindi di inattendibilità, con la conseguenza che delle sue dichiarazioni può farsi un uso limitato a quelle parti che siano assistite da riscontri probanti e specifici.

## NAIMO ROSARIO

E' stato esaminato all'udienza del 27 marzo 2014.

Si tratta di soggetto la cui appartenenza all'associazione mafiosa risale alla prima metà degli anni sessanta e che, nel tempo, ha ricoperto un ruolo di grande rilievo nei rapporti tra la "cosa nostra" americana (avendo il Naimo vissuto per lungo tempo negli U.S.A.) e quella siciliana.

Rientrato definitivamente in Italia nel 2003, pur non essendo di fatto più all'attenzione delle ricerche delle Forze dell'Ordine che ritenevano che egli si trovasse ancora all'estero, nel 2010 si è spontaneamente consegnato ed ha iniziato a collaborare con la Giustizia.

La Corte esprime un convinto giudizio di elevata credibilità del Naimo *in relazione a quanto emerso in ordine alla sua personalità, alle sue condizioni economiche e sociali, al suo passato e ai suoi rapporti con gli accusati, nonché ancor prima alla genesi e alle ragioni che lo hanno indotto principalmente alla confessione delle proprie responsabilità e, poi, all'accusa a carico di altri, sempre caratterizzata, come si vedrà, da spontaneità, precisione, completezza della narrazione dei fatti, coerenza e costanza.*

In particolare, va rammentato che il Naimo ha maturato la decisione di collaborare con la Giustizia consegnandosi spontaneamente dopo oltre venti anni di latitanza e senza che vi fossero per lui particolari preoccupazioni di essere individuato, dal momento che già da qualche anno viveva nella città di Palermo e non vi era particolare attenzione sulla sua persona tenuto conto, da un lato, che egli aveva interrotto qualsiasi rapporto con l'associazione mafiosa, e, dall'altro, che gli inquirenti ben potevano immaginare che lo stesso si trovasse all'estero ove aveva trascorso gran parte della sua esistenza da adulto.

Più precisamente, egli si è costituito nel 2010, dopo essere stato latitante per circa venti anni, consegnandosi spontaneamente ad una pattuglia della Guardia di Finanza e che durante tale periodo di latitanza non aveva più commesso attività illecite, trattenendosi all'estero dal 1993 al 2003.

Inoltre, il Naimo, mai raggiunto neppure da indizi per fatti omicidiari, ha confessato anche le proprie responsabilità in delitti così gravi, contribuendo a ricostruire accadimenti e partecipazioni anche di terzi sempre in modo coerente con altre acquisizioni probatorie.

Né, a parere della questa Corte, la credibilità del Naimo può ritenersi inficiata dalla circostanza, non contestata, che egli soltanto di recente ha raccontato l'episodio dell'incontro e del colloquio avuti con il CINA' (e del quale non v'è cenno nel "*verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione*", redatto il 18 aprile 2011 dalla Procura della Repubblica di Palermo, acquisito nel corso dell'esame di Naimo col consenso delle parti), in occasione dei quali il Cinà ebbe a manifestare di essere sotto stress, peraltro in modo generico e senza neppure specificare le ragioni delle pressioni e delle responsabilità che su di lui gravavano.

L'art. 16 quater D.L. n. 8/1991, infatti, prescrive che la persona che ha manifestato la volontà di collaborare debba rendere, entro il termine di centottanta giorni dalla suddetta manifestazione di volontà, "*tutte le notizie in suo possesso utili alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze sui quali è interrogato nonché degli altri fatti di maggiore gravità ed allarme sociale di cui è a conoscenza*".

La notizia in questione non rientra, con tutta evidenza, in tale previsione, da un lato, perché il Naimo non venne interrogato specificamente sul Cinà, e, dall'altro, soprattutto, perché l'episodio poi riferito non era di certo direttamente riconducibile ad uno specifico delitto e, dunque, tale da assumere carattere di “gravità” e “allarme sociale”.

Analoghe considerazioni valgono, a parere del giudice di prime cure, anche per la riferita intenzione del Cinà di recarsi negli U.S.A., oggetto di un colloquio avuto dal Naimo con Salvatore Riina nell'ottobre del 1992, tenuto conto, anche in questo caso, che non si tratta di un fatto in sé delittuoso che imponeva un immediato ricordo, tanto più che il Cinà, come precisato dal Naimo, intendeva allontanarsi da Palermo soltanto per un breve periodo.

## ONORATO FRANCESCO

E' stato esaminato all'udienza del 7 novembre 2013.

Affiliato nel 1980 alla “famiglia” mafiosa di Partanna Mondello facente capo a Rosario Riccobono, Onorato ha ricoperto, poi, anche la carica di “reggente” della medesima “famiglia” dal 1987, carica mantenuta sino al 1993 (“*..Io la mantengo fino alla mia latitanza, nel 1993, dall'87 al 93*”) quando era stato arrestato con l'accusa, poi venuta meno, di essere il mandante dell'omicidio Lima.

Quando ha iniziato a collaborare con la giustizia, nel 1996, era accusato solo di partecipazione all'associazione mafiosa, e ha confessato la sua partecipazione a molti delitti anche omicidiari di grande rilevanza, dei quali non era neppure sospettato.

Il giudizio preliminare sulla sua credibilità non può che essere altamente positivo, perché la sua collaborazione non ha mai registrato incidenti di percorso e si è rivelata sempre precisa e ricca di indicazioni che hanno trovato ampi riscontri (nei processi a suo carico, definiti con sentenze irrevocabili, gli è stata sempre riconosciuta l'attenuante della collaborazione.

## SCARANO ANTONIO

Nel fascicolo del dibattimento sono state acquisite le dichiarazioni rese da Scarano Antonio nelle udienze dell'11, 12, 17, 18 e 21 marzo 1997 e del 30 ottobre 1997 per il processo svoltosi innanzi alla Corte di Assise di Firenze nei confronti di Bagarella Leoluca ed altri, dichiarazioni divenute atto irripetibile per il sopravvenuto decesso del detto Scarano.

La Corte non può quindi che rimettersi, in sede di vaglio preliminare della sua credibilità, al giudizio positivo già espresso nelle predette sentenze che gli hanno tra l'altro concesso la circostanza attenuante della collaborazione.

## SIINO ANGELO

E' stato esaminato nelle udienze del 9, 16, 17 ottobre, 6, 13, 27 novembre 2014 e 8 gennaio 2015.

Pur non essendo formalmente affiliato a Cosa Nostra, è stata ampiamente provata in molti pregressi processi, conclusi con sentenze definitive, l'attività svolta per conto dell'organizzazione mafiosa nel settore degli appalti. E ne è stata altresì accertata la sua credibilità complessiva, fatte salve alcune inevitabili imprecisioni *nel profluvio delle sue dichiarazioni* su fatti e personaggi, sia intranei che estranei all'associazione mafiosa, che, nell'ambito delle variegate funzioni svolte nell'interesse di Cosa Nostra, egli ha avuto modo di incrociare nell'arco di decenni.

Le sue propalazioni, in ogni caso, si sono rivelate assolutamente preziose per disvelare un mondo, quelle delle cointeressenze tra mafiosi ed alcuni esponenti politici nella spartizione degli appalti pubblici, sino ad allora non conosciuto nella sua interezza ed organicità.

## SINACORI VINCENZO

E' stato esaminato all'udienza del 2 ottobre 2014.



Sinacori, “uomo d’onore” della “famiglia” mafiosa di Mazara del Vallo di cui è stato dal 1991 anche “reggente”, ha iniziato a collaborare con la Giustizia confessando, oltre che la sua appartenenza a “cosa nostra”, anche sua compartecipazione in molti omicidi, alcuni dei quali commessi con il noto Matteo Messina Denaro.

La sua attendibilità intrinseca è già stata positivamente vagliata in innumerevoli processi (inclusi quelli celebrati dinanzi alle Corti fiorentine sulle c.d. “stragi in continente”) e gli è stata già riconosciuta la circostanza attenuante della collaborazione.

## SPATUZZA GASPARE

E’ stato esaminato nelle udienze del 13 e 14 marzo 2014.

Già indicato da numerosi collaboranti come uomo d’onore della “*famiglia*” mafiosa di Brancaccio, nell’ambito della quale, dopo l’arresto di Mangano Antonino e fino al suo arresto avvenuto il 2 luglio 1997, ha rivestito anche la carica di “*capo mandamento*” rendendosi responsabile di innumerevoli gravi delitti, ha iniziato a collaborare il 26 giugno 2008.

Ha confessato, oltre che la sua appartenenza a “cosa nostra”, anche la sua responsabilità in molteplici fatti delittuosi e – tra questi – anche in molti omicidi, tra i quali, per il travaglio interiore che ne è derivato, anche quello del piccolo Giuseppe Di Matteo. Per tutti i più gravi delitti di cui ha riferito ha saputo fornito un originale apporto conoscitivo, senza adagiarsi sulle dichiarazioni rese da altri precedenti collaboranti.

La Corte di dà atto che a partire dal più atroce dei delitti confessati (e cioè quello del piccolo Giuseppe DI MATTEO), Spatuzza *ha mostrato, all’esito di un lungo periodo di maturazione conclusosi ad oltre dieci anni dall’arresto, un “pentimento” che molto si avvicina al suo noto significato extraprocessuale, pur non rilevante di per sé ai fini della valutazione richiesta in questa sede, ma certamente rilevante ai fini della valutazione della attendibilità intrinseca del dichiarante.*

Si segnalano come indicatori della genuinità di tale pentimento, unitamente al pudore nel riferire del travaglio che ha accompagnato il suo percorso, l’incidenza che ai fini di

una maturazione progressiva durata circa un decennio di quella che è divenuta per SPATUZZA una vera scelta di vita dell'aiuto silenzioso e riservato dei Cappellani degli Istituti carcerari nei quali lo Spatuzza è stato di volta in volta recluso, l'assenza di sollecitazioni di trattamenti premiali e l'accettazione ed il rispetto riguardo alla decisione di negargli lo *status* di collaboratore di Giustizia ed il connesso programma di protezione, a fronte della quale non è di certo receduto dalla volontà di confessare i propri crimini e di collaborare con la Giustizia rimettendosi alle pronunzie dei competenti organi amministrativi e giurisdizionali.

Nel rinviare alle ulteriori considerazioni svolte in Parte Terza, Capitolo 32, paragrafo 32.2., la sentenza rimarca che sono molteplici gli elementi indicativi di *una sincera scelta di vita da parte dello Spatuzza e, quindi, di una sua elevatissima attendibilità intrinseca, d'altra parte, anche in altre sedi processuali già riconosciutagli.*

## STURIALE EUGENIO

Eugenio Sturiale è stato esaminato all'udienza del 12 ottobre 2017.

E' stato condannato per il reato di associazione mafiosa e per altri reati con sentenze irrevocabili con le quali gli è stata, però, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 8 del D.L. n. 152/91 (v. sentenze n. 664/11 e n. 3290/16 rispettivamente pronunziate dal G.U.P. presso il Tribunale di Catania il 14 giugno 2011 e il 26 ottobre 2016) in relazione alla collaborazione dallo stesso iniziata il 21 gennaio 2010.

Non vi sono, per quanto a conoscenza della Corte, ragioni per escludere l'attendibilità intrinseca dello Sturiale. Anche di alcune incongruenze temporali di precedenti dichiarazioni (quale, ad esempio, quella sull'epoca delle confidenze avute riguardo all'episodio dell'allontanamento di Benedetto Santaopaola dal territorio di Barcellona Pozzo di Gotto, che lo Sturiale poi ha più precisamente collocato nel tempo con riferimento alla data della sua scarcerazione avvenuta nell'aprile del 1993), il collaborante ha saputo fornire, nel corso dell'esame dibattimentale cui è stato sottoposto, una spiegazione plausibile .

Ma è anche vero che le sue dichiarazioni sul tema per il quale era stato disposto il suo esame (quello dei rapporti tra Zuccaro e più in generale i Santapaola con esponenti delle Istituzioni) *si sono rivelate di scarsissima utilità, poiché del tutto generiche e basate (paradossalmente) su “confidenze” avute dal funzionario della D.I.A. Ravidà (pure esaminato in qualità di testimone nel presente processo).*

## TRANCHINA FABIO

E' stato esaminato all'udienza del 12 marzo 2014.

Già uomo di fiducia dei GRAVIANO (presso i quali viene introdotto dal cognato, LUPO Cesare, a sua volta condannato per 416 bis), dopo essere stato condannato con sentenza definitiva per il reato di associazione mafiosa e, specificamente, per avere fatto parte della cosca capeggiata dai fratelli Graviano ed avere interamente scontato la pena inflittagli (è stato detenuto dall'11 dicembre 1995 sino al 12 maggio 1999), ha maturato la decisione di collaborare con la Giustizia nell'aprile del 2011, ossia quando si trovava in stato di libertà da quasi dodici anni, durante i quali non era stato più indagato per altri reati, ne era stato mai chiamato in causa da altri collaboranti per ulteriori fatti delittuosi successivamente commessi.

Ciò depone per la genuinità della scelta che ha compiuto nel riferire, al cospetto dell'A.G. e in assenza di contestazioni di reato nei suoi confronti, i gravi fatti di cui era a conoscenza per il suo pregresso ruolo di persona di fiducia di Graviano Giuseppe.

E le sue provalazioni sono del tutto coerenti e compatibili con il ruolo predetto (confermato dalla sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti), sicché non può che emettersi un giudizio positivo sulla sua attendibilità intrinseca.

## VARA CIRO

E' stato esaminato nelle udienze del 6 e 7 luglio 2017.

Ha iniziato a collaborare con la Giustizia quando aveva ancora pochi anni di detenzione da scontare e un solo processo in corso per fatti non omicidiari, eppure ha, immediatamente, confessato la sua partecipazione a reati di omicidio per i quali, se non fosse stata riconosciuta la sua sincera collaborazione, avrebbe potuto subire la pena dell'ergastolo.

Tra i più gravi fatti confessati, peraltro, v'è stata anche la sua partecipazione nel sequestro del piccolo Di Matteo, per il quale ha fornito un contributo eccezionale, consentendo di individuare luoghi e responsabili della custodia della piccola vittima mai prima conosciuti o anche solo sospettati.

Anche per VARA, come per SPATUZZA (e altri collaboratori di giustizia) è stata propria la tragica conclusione di quel sequestro che lo ha indotto maturare l'idea di porre termine alla sua esperienza criminale. Nel 1996 (dunque, subito dopo l'uccisione del Di Matteo) egli aveva già preso contatto con Don Luigi Ciotti, anche se la decisione di collaborare con la Giustizia si sarebbe concretizzata alcuni anni dopo.

In tutti i processi nei quali egli ha reso dichiarazioni auto ed etero accusatorie, e, quindi, non soltanto nel processo per il sequestro ed omicidio di Di Matteo, ma anche per numerosi altri omicidi e delitti riferibili all'associazione mafiosa "cosa nostra" di cui il Vara ha fatto parte per oltre due decenni, è stata riconosciuta la sua piena attendibilità. Le conoscenze che ha esibito, sono del tutto compatibili con i ruoli, anche direttivi, che egli ha svolto nell'ambito di tale associazione mafiosa e con i comprovati rapporti da lui avuti con importantissimi esponenti di vertice di essa (primi fra tutti Giuseppe Madonia e Antonino Giuffrè). E anche nel presente processo ha riferito i fatti di cui è a conoscenza con precisione e senza tentennamenti, rispondendo convincentemente anche in sede di controesame delle difese degli imputati.

Il giudizio conclusivo è quindi di elevatissima attendibilità intrinseca.

## VILLANI CONSOLATO

E' stato esaminato all'udienza del 27 maggio 2016.

Villani è stato definitivamente condannato quale appartenente alla 'ndrangheta anche con ruolo direttivo e per la sua responsabilità in molti reati, tra i quali alcuni omicidi, ed era ancora detenuto per tali reati quando è stato esaminato nel presente processo.

Ha iniziato a collaborare nel 2010 mentre, libero, era in attesa della pronuncia definitiva della Corte di Cassazione.

La sentenza senza riserve affronta i punti dolenti per il giudizio di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese in questo processo.

Nel corso dell'esame dibattimentale, infatti, è emerso che proprio quelle che più interessano ai fini del presente giudizio, e cioè le dichiarazioni relative agli attentati commessi in danno di Carabinieri il 2 dicembre 1993, il 18 gennaio 1994 ed l'1 febbraio 1994, sono state rese dal Villani per la prima volta alla fine del 2012 e, quindi, oltre il termine di centottanta giorni previsto per la redazione del verbale informativo dei contenuti della collaborazione, nel quale, infatti, il dichiarante aveva, sì, ammesso la propria responsabilità nei fatti di omicidio e di tentato omicidio in questione, ma nulla aveva aggiunto rispetto alla ricostruzione operata dal correo già precedentemente "pentito" Giuseppe Calabrò, il quale aveva riferito, in sostanza, che si era trattato di occasionali e non programmati scontri a fuoco con Militari dell'Arma.

In realtà, il superamento del detto termine dei centottanta giorni non è d'ostacolo alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese davanti al giudice del dibattimento, e in un diverso processo, come insegna una consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutte, Cass. Sez. II 16 aprile 2015 n. 21352, Torrìsi, secondo cui, appunto, *"la sanzione di inutilizzabilità che, a norma dell'art. 16 quater, comma nono, D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. nella l. 15 marzo 1991, n. 82 come modificata dall'art. 14 della l. 13 febbraio 2001, n. 45, colpisce le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni, previsto per la redazione del verbale informativo dei contenuti della collaborazione, trova applicazione solo con riferimento alle dichiarazioni rese fuori del contraddittorio e non a quelle rese nel corso del dibattimento"*).

Tuttavia, il drastico mutamento di tenore della versione che ha reso sui tre episodi delittuosi, fa elevare a sospetto di progressione le sue rivelazioni.

E' vero però che sin dall'inizio della sua collaborazione, il Villani non ha ommesso di ammettere le sue responsabilità nei tre gravi fatti delittuosi commessi in danno dei Carabinieri, e ciò prima che fosse definitivamente accertata la sua responsabilità penale con sentenza passata in cosa giudicata.

Le successive dichiarazioni del 2012 costituirebbero allora un'integrazione delle precedenti, e quindi non comportano, a parere del giudice di prime cure, un automatico giudizio di inattendibilità, ma richiedono soltanto un particolare rigore nell'esaminare le ragioni della tardiva integrazione (cfr., sul punto, Cass. Sez. VI 2 febbraio 2004, Agate).

Tali ragioni agevolmente possono individuarsi nell'intendimento di non aggravare oltre misura le proprie responsabilità, ragione per la quale del resto è probabile che anche il correo, pur non tacendo le proprie e altrui responsabilità, avesse già ricostruito i tre episodi quali occasionali e non voluti scontri a fuoco con le Forze dell'Ordine.

E' innegabile infatti, sotto il profilo delle responsabilità individuali, sia morali che penali, *l'enorme divario che v'è tra la ricostruzione dei fatti come accadimenti meramente casuali e quella come fatti programmati, cercati e intensamente voluti.*

D'altra parte, osserva la Corte, quando il Calabrò intraprese la collaborazione il processo non era neppure iniziato e quando, poi, dopo molti anni, anche il Villani si era deciso a collaborare non era ancora intervenuta la sentenza definitiva sui fatti in questione, così che può trovare giustificazione il timore di aggravare eccessivamente la propria posizione personale. Timore che poi è venuto meno, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna per quei fatti.

Tenuto conto della plausibile giustificazione della progressione dichiarativa non v'è quindi ragione, a parere del primo giudice, di formulare una pregiudiziale valutazione di totale inattendibilità delle dichiarazioni del Villani, al quale, peraltro, in altri successivi processi è stata già riconosciuta la speciale attenuante della collaborazione dopo che sono state positivamente vagliate le sue dichiarazioni.

Quanto alle altre "note dolenti" evidenziate dai difensori:

i colloqui investigativi costituiscono un'attività lecita legislativamente disciplinata, e, in assenza di specifici elementi di sospetto che qui non sono stati offerti, non se ne può inferire un generalizzato disvalore delle dichiarazioni dal collaborante successivamente rese;

i mancati riscontri, o addirittura le smentite desumibili dalle propalazioni di altri collaboratori di giustizia, in ordine all'utilizzo di esplosivo procurato dalle cosche calabresi per la strage di Capaci: sul punto, il Villani ha riferito quanto da lui, peraltro genericamente, appreso da altri e molti anni dopo i fatti nell'ambito degli ambienti 'ndranghetisti calabresi senza essere in grado di dare alcun apporto di conoscenza diretta; e alla base di tali propalazioni potrebbero allignare le più svariate ragioni d'essere (*da quella del consapevole "depistaggio", a quella dell'effettiva fornitura di materiale esplosivo alle cosche siciliane ancorché da queste non utilizzato nella strage di Capaci*);

anche un'eventuale smentita delle dichiarazioni rese riguardo a fatti appresi soltanto "de relato" dal collaborante, fatta salva l'ipotesi, nella fattispecie non sussistente, dell'acclarata falsità dell'essere stato effettivamente destinatario di quelle confidenze, *non si estende automaticamente alle dichiarazioni invece rese dal medesimo dichiarante sui fatti direttamente vissuti e, quindi, da lui conosciuti come protagonista diretto* che dovranno autonomamente vagliarsi secondo le regole generali, con l'onere di un particolare rigore per la tardività e progressione di alcune sue dichiarazioni.

Anche CONSOLATO VILLANI rientra comunque tra i dichiaranti le cui collaborazioni devo vagliarsi e sono utilizzabili con estrema prudenza

\* \* \*

Nel novero dei collaboratori di giustizia la sentenza non annovera invece Massimo Ciancimino, non soltanto perché neppure lui si dichiara tale, ma soprattutto perché le sue dichiarazioni richiedono *una valutazione a sé stante e più approfondita*.

A tali dichiarazioni la Pubblica Accusa ha attribuito un'importanza di prim'ordine per la ricostruzione delle trame delle vicende oggetto della c.d. "trattativa Stato-mafia" fino ad additare Massimo Ciancimino come "teste-chiave" di tali vicende.

La Corte di primo grado, invece, all'esito dell'istruzione dibattimentale e valutata la deposizione alluvionale del CIANCIMINO<sup>2</sup>, ma costellata da contraddizioni, discrasie, incongruenze, mirabolanti cambiamenti di versione anche nel corso degli stessi passaggi dell'esame (e del contro-esame) che ha impegnato numerose udienze (si rimanda alle pagg. 264-423 per una sintesi delle dichiarazioni più significative, e la rassegna dei documenti esibiti al CIANCIMINO nel corso della sua deposizione) in relazione alle risultanze acquisite, è pervenuta alla conclusione che Massimo CIANCIMINO sia una fonte assolutamente inaffidabile. Al punto che la stessa Corte, per esplicita ammissione, ha completamente fatto a meno delle sue dichiarazioni nella ricostruzione e valutazione dei fatti a cui si riferisce l'imputazione principale, rispetto alla quale peraltro lo stesso CIANCIMINO si presentava come fonte testimoniale e su cui si fondano le statuizioni finali.

E proprio la durezza di tale conclusione, a fronte del ruolo centrale che la Pubblica Accusa attribuita a tale fonte - non può dimenticarsi che il procedimento originario per il medesimo reato di cui al capo A), contestato a Vito CIANCIMINO a Salvatore RIINA e ad Antonino CINA', era stato archiviato, e la riapertura delle indagini fu autorizzata proprio a seguito delle dichiarazioni rese all'A.G. di Caltanissetta e di Palermo a partire dal gennaio 2008 - motiva la scelta della Corte di invertire nella parte motiva l'ordine delle imputazioni oggetto del giudizio, muovendo dall'ultimo dei capi d'imputazione, e cioè quello concernente la contestazione del reato di calunnia di cui al capo E) della rubrica.

La colpevolezza di Massimo CIANCIMINO è stata provata con certezza, così da fornire già delle indicazioni trancianti sulla sua inaffidabilità come fonte di conoscenza dei fatti su cui pure ha reso un profluvio di dichiarazioni. Ma persino l'assoluzione dall'altra imputazione ascrittagli, quella di concorso esterno in associazione mafiosa, ha messo in evidenza l'inattendibilità di tutte quelle parti della narrazione di

---

<sup>2</sup> Massimo Ciancimino, previo accordo delle parti in ordine alla anticipazione rispetto all'ordine di cui agli art. 496 c.p.p. e 150 disp. att. c.p.p., è stato esaminato nelle udienze del 4, 5, 11, 12 febbraio 2016, 3, 4, 31 marzo 2016, 1, 7, 14 aprile 2016, 6, 12, 13 maggio 2016, 10 e 30 giugno 2016, 1, 7 e 21 luglio 2016..



CIANCIMINO junior che non si riferissero a circostanze e fatti desumibili e provati da altre fonti, distinte e autonome dalle affabulazioni dell'imputato.

Così l'unico nucleo vero, perché comprovato da altre fonti, delle dichiarazioni del teste è rimasto quelle che si riferisce all'avvio dei contatti tra suo padre e i Carabinieri del R.O.S. e ai ripetuti incontri che avvennero presso l'abitazione romana di Vito CIANCIMINO, in via San Sebastianello: vicenda che Massimo CIANCIMINO conosce essendone stato un testimone privilegiato (a lui il Capitano DE DONNO si rivolse per sondare la disponibilità di suo padre Vito a incontrarlo), ma non certo per avere partecipato ai colloqui intercorsi tra suo padre e gli Ufficiali del R.O.S.

## CAPITOLO 1

### **I REATI CONTESTATI E L'INATTENDIBILITA' DELLE DICHIARAZIONI DI MASSIMO CIANCIMINO QUALE "TESTIMONE" DELLA C.D. "TRATTATIVA STATO-MAFIA"**

1.- All'imputato Massimo Ciancimino veniva contestato, al capo E) della rubrica riportata in epigrafe, il reato di calunnia, per avere, in particolare, nel corso delle sue molteplici dichiarazioni rese alla A.G., accusato il Dott. Giovanni De Gennaro, brillante funzionario della Polizia di Stato che, al culmine della sua carriera pubblica, ha ricoperto anche la carica di Capo della medesima Polizia di Stato, di avere intrattenuto, nella sua predetta qualità, *"costanti e numerosi rapporti illeciti con esponenti dell'associazione mafiosa"* denominata "cosa nostra" e, quindi, in sostanza ed in concreto, il reato, se non di partecipazione, quanto meno di "concorso esterno" nel delitto di associazione mafiosa.

Si contestava, quindi, ancora più in particolare, al Ciancimino di avere, al fine di supportare la sua accusa, contraffatto un documento manoscritto, consegnato al P.M. il 15 giugno 2010, consistente in un elenco di funzionari dello Stato a vario titolo asseritamente collusi con la mafia nel quale, però, era stato trasposto il nome "*De Gennaro*" traendolo da un altro documento questa volta manoscritto in originale da Vito Ciancimino.

Il P.M. contestava, altresì, al Ciancimino la circostanza aggravante prevista dall'art. 368 comma 2 c.p. per avere incolpato il De Gennaro di un reato per il quale la legge stabilisce la pena superiore nel massimo a dieci anni, reato non espressamente indicato col suo articolo, ma che dalla descrizione dei fatti si individua agevolmente in quello previsto dall'art. 416 bis c.p.

Dal verbale del 15 giugno 2010 redatto dall'Ufficio della Procura della Repubblica di Palermo (prodotto dalla difesa della parte civile De Gennaro all'udienza del 26 settembre 2013 ed acquisito con ordinanza del 17 ottobre 2013) si ricava che in quella occasione Massimo Ciancimino, dopo essere stato avvertito ai sensi dell'art. 64 c.p.p.,

ebbe, tra l'altro, a consegnare spontaneamente il documento indicato nel capo di imputazione sopra ricordato, dichiarando di averlo "recuperato" a Parigi da un soggetto di cui non rivelava le generalità per non coinvolgerlo, essendo, a suo dire, amico della moglie ed estraneo ai fatti rappresentati nei documenti che aveva custodito per suo conto<sup>3</sup>.

Il Ciancimino, quindi, aggiungeva che il foglietto manoscritto che poi ha dato luogo all'odierna contestazione di reato era "certamente" già contenuto in una busta spedita nel 1990 dal padre da Roma alla sua abitazione di Palermo affinché fosse conservata dalla moglie in attesa di disposizioni.

Dal tenore delle dichiarazioni rese si evince che Massimo Ciancimino ebbe a consegnare il documento in questione con l'inequivoco intento di supportare le asserite indicazioni del padre sul c.d. "quarto livello", comprendente, a suo dire per quanto appreso dal padre, soggetti che, nell'ambito delle Istituzioni, intrattenevano rapporti con la mafia, e, nel contempo, ebbe ad asserire in modo altrettanto inequivoco che il padre, rispondendo ad una sua domanda sulla identità del "signor Franco" cerchiò il nome "F/C GROSS" e tracciò la linea che unisce tale cerchiatura al nome "De Gennaro" contestualmente scritto dal padre medesimo in sua presenza.

---

<sup>3</sup> Nel verbale citato, e sottoscritto da Massimo Ciancimino si legge:

*"I nominativi dei soggetti indicati invece nel manoscritto corrispondono (per ciò che mio padre mi riferì allorquando tra il 2000 e il 2002 conversavamo più apertamente in funzione della stesura di un libro) a soggetti che per mio padre rappresentavano il quarto livello dei rapporti tra mafia e istituzioni. Più in particolare mio padre mi riferì che quei soggetti rappresentavano un anello di congiunzione tra gli interessi delle istituzioni e quelli di Cosa Nostra. Alcuni di essi erano conosciuti personalmente da mio padre e con i quali mio padre manteneva rapporti diretti; con altri (come il dottor De Gennaro) mio padre aveva mantenuto soltanto rapporti mediati, nello specifico per tramite del conte Vaselli. Tra i nominativi elencati c'è anche quello del signor Franco. Ed infatti, rispondendo ad una mia precisa domanda su chi fosse il signor Franco che io già ben conoscevo, mio padre cerchiò personalmente il nome di "F/C GROSS", tracciando di suo pugno una linea di collegamento tra quel nome ed il nome "De Gennaro", ciò avvenne, ribadisco, allorquando tra il 2000 e il 2002, gli chiesi a mio padre chi fosse il signor Franco.*

*della cerchiatura mi ricordo proprio perché l'ha fatta... che è stata fatta in epoca successiva, perché la scritta De Gennaro è la dicitura sono state fatte in epoca successiva... ..questo me l'ha fatto davanti a me mio padre, questo è stato fatto davanti a me su una domanda specifica, per cui questa è una cosa che è stata fatta nel 2000... ..La cerchiatura e la scritta De Gennaro è stata fatta davanti a me.. ..gli ho detto, il signor Franco chi è? Lui mi cerchiò attorno a F/C GROSS e mi dice anche che da questo elenco si era scordato di inserire il nome di De Gennaro..... ..Si, sì, lui me lo indica, me lo cerchiò e poi mi disse: da inserire anche De Gennaro assieme al signor Franco, collegati fra di loro...".*

Senonché, è stato accertato dagli esperti della polizia scientifica di Roma che, in realtà, il nome “De Gennaro” è stato trasposto su quel documento mediante fotocopiatura di un altro scritto autografo di Vito Ciancimino.

In sostanza, nel documento classificato “1 PA” (appunto, il documento consegnato da Massimo Ciancimino il 15 giugno 2010 e già acquisito agli atti contenente sul fronte l’elencazione dei nomi *F. Restivo, A. Ruffini, Santovito, Malpica, Gros, Parisi, Sica, De Francesco, Contrada, Narracci, Finocchiaro, Delfino, La Barbera e Finocchi*, uno dei quali, Gros, cerchiato ed unito con una freccia al nome De Gennaro e sul retro la scritta “*contatti Massimo*”), oltre che l’elenco dei nomi ivi manoscritto a stampatello è attribuibile, con grado di probabilità, a Massimo Ciancimino, mentre soltanto la scritta sul retro è attribuibile con certezza a Vito Ciancimino.

1.1.- Sebbene Massimo Ciancimino per anni abbia dominato la scena, proponendosi come depositario di segreti inquietanti e inedite verità sulle collusioni tra esponenti istituzionali e dei Servizi ed esponenti mafiosi, la Corte d’Assise di primo grado, per le ragioni che saranno tra breve succintamente richiamate, è giunta alla conclusione che il suo contributo all’accertamento della verità dei fatti è inutilizzabile perché, come acclarato all’esito di una rigorosa verifica dibattimentale, è risultato inquinato sia dai reiterati mendaci delle sue copiose dichiarazioni, sia dalle manipolazioni e falsificazioni parimenti accertate nella mole di documenti prodotti dallo stesso Massimo, incluso quello che figura nella contestazione del reato di calunnia.

Solo pochi documenti sono risultati genuini. I più o sono dei falsi, o sono frutto della manipolazione di documenti originari effettivamente riconducibili al padre Vito, come accertato attraverso le accurate indagini di polizia scientifica cui sono stati sottoposti e su cui hanno riferito i testi escussi nel giudizio di primo grado (alle udienze del 10 e 11 novembre 2016 sono stati esaminati, congiuntamente, su richiesta e con l’accordo di tutte le parti, i testi Maria Vincenza Caria, Marco Pagano, Sara Falconi e Anna Maria Caputo, tutti appartenenti al Servizio di Polizia Scientifica di Romanelle).

E ciò vale pure per il c.d. “papello”<sup>4</sup>, sebbene non siano emersi elementi certi di manipolazione. Non si può escludere, sulla scorta di altre convergenti risultanze probatorie, che esso sia materialmente esistito, ma è certo che o venne distrutto, prima di poter venire nella disponibilità di Massimo, o comunque questi non vi ebbe mai accesso, non essendovi prova, al di là di rassicurazioni dello stesso Massimo CIANCIMINO che il documento propinato come il famoso “papello” siano ascrivibile ai vertici mafiosi.

La Corte, nel ribadire di non poter tener conto a fini probatori delle dichiarazioni e delle produzioni documentali di M.C., tuttavia precisa che non ha ritenuto di farne uso né in favore ma neppure contro l’ipotesi accusatoria, per ciò che concerne l’accertamento dei fatti e delle responsabilità per il reato di minaccia a corpo dello Stato; nel senso che nel caso di divergenza o contrasto con altre fonti, le propalazioni di Massimo CIANCIMINO non possono addursi a prova contraria e non valgono neppure a insinuare il dubbio sull’attendibilità di altri dichiaranti. Mentre tutte le volte che Massimo CIANCIMINO ha reso dichiarazioni che concordano con quelle di altre fonti, il suo narrato non vi aggiunge nulla e non può trarsene alcun effetto

---

<sup>4</sup> un foglio manoscritto (contrassegnato col n. 3.a della produzione del P.M. del 26 settembre 2013 ed acquisito al fascicolo del dibattimento il 17 ottobre 2013) contenente l’elencazione dei seguenti 12 punti:

- 1- *Revisione Sentenza Maxi Processo*
- 2- *Annullamento Decreto Legge 41 bis*
- 3- *Revisione Legge Rognoni – La Torre*
- 4- *Riforma Legge Pentiti*
- 5- *Riconoscimento Benefici Dissociati – Brigate Rosse – Per condannati di mafia*
- 6- *Arresti Domiciliari dopo 70 anni di età*
- 7- *Chiusura Super Carceri*
- 8- *Carcerazione vicino le case dei familiari*
- 9- *Niente censura posta familiari*
- 10- *Misure Prevenzione – sequestro – non familiari*
- 11- *Arresto solo Fraganza – Reato*
- 12- *Levare Tasse carburanti come Aosta*

Sul detto manoscritto, poi, risulta apposto un “post-it” con l’annotazione: “(1) consegnato, SPONTANEAMENTE, al Colonnello dei Carabinieri Mario Mori dei R.O.S.”

corroborativo, stante la propensione dello stesso CIANCIMINO al mendacio e la conseguente cronica impossibilità di discernere nelle sue prodezze il vero dal falso.

## CAPITOLO 2

### LE DICHIARAZIONI RESE DA MASSIMO CIANCIMINO NEL PRESENTE DIBATTIMENTO.

2.1.- Quella che segue è, al netto di ritrattazioni e disinvolti revirement del dichiarante, e delle incongruenze impietosamente evidenziate nel corso dell'estenuante esame dibattimentale una sintesi (v. pagg. 264-423 della sentenza) delle più significative dichiarazioni rese da Massimo Cancimino in questo processo, che dà solo una pallida idea dell'andamento torrenziale delle sue esternazioni. Ha detto in sintesi il teste-imputato:

- che *proprio nel 90 è finito anche la misura di prevenzione, per cui abbiamo un periodo temporale che va dal 90 al dicembre del 92, successivamente, che viene prima arrestato pure per un processo sugli appalti, ma poi diciamo era lì completamente libero*”);
- che nel giugno del 1990 il padre era stato arrestato per reati contro la P.A. a seguito di una indagine svolta dal R.O.S. (“*Era un'inchiesta che riguardava il mondo mafia e appalti ed era condotta dalla Squadra dei Carabinieri del Ros*”) ed in tale occasione aveva conosciuto il Cap. De Donno;
- che tornato libero il padre, egli insieme a questi, si era trasferito ancora a Roma ove avevano vissuto fino al successivo arresto del 19 dicembre 1992 (*muore agli arresti domiciliari*”);
- di avere sempre seguito tutte le vicende del padre anche per essere, tra i figli, quello più libero da impegni;
- che egli aveva rapporti normali con i fratelli con i quali si sentiva regolarmente;
- che il padre conosceva ed incontrava regolarmente Bernardo Provenzano che anch'egli aveva avuto modo quindi di conoscere sin da ragazzo pur apprendendone l'identità molti anni dopo (*e si protrae fino a pochi giorni... Sino a pochi mesi prima della scomparsa di mio padre, avvenuta nel 2002*”);
- che quando aveva riconosciuto Provenzano nella persona che frequentava abitualmente la sua abitazione aveva avuto una implicita conferma nella risposta che gli aveva dato il padre mettendolo sull'avviso per il pericolo cui si stava esponendo;
- che Provenzano aveva frequentato sia la casa di villeggiatura sia quella di città sin dagli anni settanta;

- che soltanto in tempi più recenti il padre gli aveva raccontato come fossero nati i rapporti con Provenzano al quale l'accomunava la provenienza da Corleone;
- che seppure più diradati e con maggiori accortezze gli incontri del padre con Provenzano erano continuati anche a Roma sino a sei mesi prima della morte del padre (... *presso la casa romana di Via San Sebastianello*) forse anche presso un altro appartamento romano ove egli, al detto fine, aveva accompagnato talvolta il padre;
- che un incontro a Roma era certamente avvenuto nel luglio 1992;
- che quando poi, dal 1999, il padre aveva iniziato a raccontargli fatti degli anni precedenti, gli aveva detto anche che Provenzano frequentava tranquillamente l'abitazione di Ciancimino perché non temeva di essere arrestato e ciò in virtù di un accordo, che risaliva al 1992, con esponenti delle Istituzioni (e ne sarebbe riprova il fatto che l'escalation di violenza sarebbe regredita con l'ascesa di PROVENZANO dopo l'arresto di RIINA);
- di non avere mai assistito agli incontri tra il padre ed il Provenzano;
- che il padre e Provenzano comunicavano tra loro anche a mezzo di pizzini (*"...per parlare con Provenzano avvenivano interlocuzioni attraverso buste chiuse che venivano portate spesso da emissari del Provenzano, come poteva essere Masino Cannella, Pino Lipari o altri soggetti, Abbate, ora non mi ricordo tutti, Bonura, tutti diciamo soggette che ho conosciuto, diciamo, e che colloco in quell'ambito. Anche attraverso me, a volte ero andato a prendere delle buste a casa di Lipari o anche diciamo dove avevo magari visto lo stesso Provenzano e consegnato a mio padre, buste chiuse che consegnavo personalmente nelle mani di mio padre"*);
- che egli stesso aveva fatto da tramite, su incarico del padre, per trasmettere pizzini *ma era usanza, proprio mi ricordo era una specie di prassi, che appena arrivavano questi mio padre gli dovevo portare i guanti, questi guanti in lattice, lo apriva, lo leggeva, si faceva la fotocopia e poi l'originale veniva subito strappato o addirittura bruciato da lui personalmente, per non farmi leggere il contenuto, era una operazione che espletava in prima persona. Io mi occupavo magari diciamo di fargli la fotocopia con dietro lui, proprio perché non potessi leggerne il contenuto e mi era stato ordinato mai di farlo perché non discutevo gli ordini di mio padre e poi venivano fatte una - due copie che lui teneva, leggeva.... ...avevamo una fotocopiatrice nella zona lavanderia a casa, avevamo fotocopiatrice, macchine di scrivere per rispondere agli stessi"*, sia a Palermo che a Roma);
- che i pizzini erano sia manoscritti che dattiloscritti, mentre quelli di Riina erano manoscritti;
- che quando egli recapitava i messaggi del padre, su richiesta di questi, dopo averli consegnati chiedeva al destinatario di leggerli e strapparli immediatamente consegnandogli i resti;

- che aveva consegnato pizzini anche direttamente nelle mani del Provenzano e ciò anche nel 1992 nel periodo delle stragi, tanto che egli temeva di essere seguito dagli uomini delle Istituzioni con i quali vi erano già stati alcuni contatti;
- di avere avuto rapporti con Pino Lipari e la sua famiglia (*“Geometra Pino Lipari... ..Sì, avevo un rapporto privilegiato con la famiglia Lipari abitavamo... Con i cugini di Lipari, D'Amico, abitavamo nello stesso stabile di Via Sciuti, noi all'85/R, loro all'85/H”*) e che nel 1992, durante un periodo di detenzione di Pino Lipari, si era rivolto alla moglie di questi per avere un appuntamento col Dott. Cinà al fine di mettersi in contatto con Riina;
- che il padre e Provenzano avevano anche interessi economici in comune (*“Io ho contezza diretta in quella che era stata una società che mio padre aveva con Buscemi, Bonura, e c'era dentro anche il Provenzano nella zona di Via Don Orione. doveva essere inizialmente per un uso ospedaliero, poi è stata riconvertita ed è stata fatta in appartamenti, c'era dentro Buscemi, mia madre e il Provenzano.”*) e tra questi anche quelli nascenti dalla metanizzazione di diversi comuni della Sicilia (*“Mio padre era stato coinvolto nell'attività di costruzione della rete di metano negli anni ottanta, ...La società si chiamava Gas spa se non sbaglio, perché poi nel corso dell'evoluzione, è partita da Caltanissetta, ha acquisito diversi Comuni fino, appunto, a qualificarsi come una delle prime società di gestione e distribuzione del metano in Sicilia, aveva cambiato aspetti societari, assunto anche secondo ambiti locali nomi per strutture locali che poi di fatto convertivano sempre alla stessa proprietà”*) con una società di cui anche il padre era stato socio occulto e nella quale anch'egli era subentrato alla morte del padre;
- che la quota occulta del padre era pari al 15% (*“Allora, mio padre partecipava con il 15%. Era una società che era nata, forse è meglio che faccio questa premessa, era una società che era nata su una idea del professor Lapis e dell'ingegner Brancato, ma che nel tempo aveva avuto la necessità sin dall'inizio di raccogliere l'adesione di tutta quella che era la rappresentanza politica locale, per cui oltre a mio padre, che di fatto anzi partecipò dopo, facevano parte come soci occulti anche l'Onorevole Lima, l'Onorevole Vizzini, l'Onorevole Pumilia.....”*);
- che quella società fu poi ceduta ad una società spagnola per un prezzo complessivo di circa 140 milioni di euro;
- che anche Provenzano riceveva, attraverso il padre, una quota degli utili della società poi venduta;
- che per le opere che quella società eseguiva era stato concordata dal padre direttamente con Provenzano una dazione pari al 2% destinata alle “famiglie” mafiose del luogo;
- che quando nel 2006 era stato arrestato Provenzano era stato rinvenuto un pizzino proveniente da Matteo Messina Denaro che faceva riferimento ad una somma di denaro pretesa dalle “famiglie” locali per un lavoro effettuato nella zona di Alcamo;



- che egli effettivamente non aveva versato la somma pretesa da Messina Denaro perché così aveva voluto il padre, ritenendo che non fosse dovuta;
- che la richiesta di Messina Denaro gli era pervenuta attraverso Lapis che aveva i contatti con le maestranze locali;
- che nella questione era stato coinvolto Pino Lipari come mediatore;
- che a seguito della vendita della società era stata concordata una liquidazione della sua quota di 15 o 17 milioni, di cui, però, gli furono effettivamente versati circa 9 milioni di euro (... *Dal professore Lapis, del contante su Palermo attraverso il professore Lapis da Brancato*”);
- che alla detta vendita furono interessati, oltre che il figlio del Dott. Sciacchitano (“*Mi riferisco al dottor Sciacchitano, che era il genero di chi nell'ultimo periodo amministrava la società del gas, che era Monia Brancato. Monia Brancato era sposata con Antonio Sciacchitano, il figlio, per cui mi riferisco a Sciacchitano, che dava, secondo quelli che erano stati... Era stato detto da mio padre e poi anche constatato in altre occasioni, dava le giuste coperture anche interno alla magistratura su questa società..... so sicuramente che mi lamentai soltanto anche per una liquidazione che secondo me è spropositata, fu data in nero al figlio di Brancato, che era circa di tre milioni...*”), anche politici, ad alcuni dei quali egli stesso versò somme di denaro come al enatore VIZZINI (“*Personalmente, su indicazione del professore Lapis, sono andato, e tramite la veicolazione dell'Avvocato Ghiron che di fatto gestiva il conto, sono andato a prendere dei soldi e consegnati a Lapis, sia a Palermo, a Roma, per vari politici che poi, oltre credo a quelli che assumessero diciamo proprio un ruolo societario all'interno dell'azienda, come Vizzini,*”);
- che dal ricavato della medesima vendita non fu versata, invece, alcuna somma a Provenzano
- che la conoscenza tra il padre e Riina era ugualmente risalente a Corleone ed egli stesso aveva avuto modo di incontrare Riina in occasione delle visite che quest'ultimo, sia pure meno frequentemente del Provenzano, faceva al padre prima degli anni ottanta, nonché in occasione di qualche riunione alla quale egli accompagnava il padre medesimo (“*..e poi a qualche riunione mi ricordo la presenza del Riina, del Santapaola, del Greco, di tanti altri esponenti diciamo delle varie famiglie, posti come Bagheria, alla Itri di Nardo Greco, , Accompagnavo mio padre lì, per cui stavo poi fuori in compagnia di quelli che erano gli altri personaggi che accompagnavano questi soggetti, per cui ho avuto occasione di conoscere Greco, Provenzano, altri soggetti e aspettavamo tutti lì*”);
- che con Riina il padre aveva sempre motivi di contrasto”);
- che in occasione di un incontro del padre con Riina v'era presente anche Pino Lipari;
- che il padre conosceva ed aveva rapporti anche col Dott. Cinà (“*Sì, li ha avuti da tempo, sì, prima del '92 sì, ero andato io spesso, in assenza, nel periodo della... Credo della carcerazione o per altri motivi ero stato io preposto a prendere qualche appuntamento, anche perché lo stesso Cinà abitava*”);

*nei pressi di un villino che noi avevamo in affitto a Mondello nella zona Valdesi, in Via Dane, e Cinà abitava in Via Principessa Iolanda, di fatti in quelli che erano un po' anche i rapporti criptici che nascevano per veicolare questi appuntamenti);*

*- che anche Cinà aveva frequentato le abitazioni del padre (“Sì, parecchie volte, sia nell'abitazione di Via Danae, che nelle altre abitazioni, in Via Sciuti... ..Anni ottanta, anni ottanta sicuramente, poi mio padre, come avevamo ricordato nella ricostruzione di quelli che erano gli eventi giudiziari, mio padre nell'84 è stato posto agli arresti domiciliari e poi è andato al confino nel Comune di Rotello. Poi 90 - 92 ha rifrequentato, nel periodo in cui era libero, perché mio padre era venuto a Palermo, sì, ha incontrato il Cinà altre volte e poi...”);*

*- che egli in più occasioni si era recato presso gli studi medici del Cinà per incontrarlo (“Sì, ho frequentato gli studi del Cinà, esattamente uno studio di analisi, come dicevo prima, nella zona di Via Galileo... Ora esattamente... Non Via... Non ci ricordo, era una traversa di Via Dante dove lui in un ammezzato lo studio. E poi nella zona di San Lorenzo, dove lui faceva il pomeriggio.”) e per consegnargli o ritirare messaggi soprattutto finalizzati ad organizzare incontri;*

*- che il padre aveva cointeressenze economiche anche con i fratelli Buscemi e con Franco Bonura dei quali, quindi, favoriva l'attività ricavandone utilità;*

*- che, in particolare, il padre, insieme ai fratelli Buscemi, aveva investito nella realizzazione del complesso immobiliare Milano 2;*

*- che il padre aveva molti appunti relativi al detto investimento milanese tramite Bontate e Dell'Utri (“Bontate tramite Dell'Utri, ma non mi ricordo esattamente, comunque i tramiti erano questi... ..Per averlo appreso direttamente da mio padre”);*

*- che il padre sin dagli anni '70 per quanto dettogli, aveva avuto rapporti con esponenti dei servizi di sicurezza (“dal 1970, quelli che sono i suoi racconti, fino agli ultimi giorni diciamo della sua vita.... ..Allora, mi viene riferito da mio padre che il rapporto con esponenti legati ai Servizi di Sicurezza, Servizi Segreti iniziano allorquando, nel 1970, lo stesso viene chiamato dalla segreteria del suo amico e allora Ministro degli Interni Restivo, tramite anche il Ministro Ruffini, per cercare di trovare un contatto di equilibrio con quello che erano i così detti suoi paesani. Era un momento in cui la mafia corleonese stava anche crescendo, era un momento in cui mio padre era stato sindaco, diciamo non era stato... Sindaco lì a Corleone, c'era stato un contrasto con l'allora Capo della Polizia Vicari, insomma viene invitato a tenere questo rapporto di collegamento tra quello che di fatto era il controllo del territorio siciliano da parte dell'organizzazione denominata Cosa Nostra e le istituzioni, viene incaricato dal Ministro Restivo di fare questo tramite, di veicolare informazioni e attivarsi con quelli che erano i rapporti con i corleonesi”) e, in particolare, con un soggetto di nome Franco che egli stesso aveva avuto modo di conoscere (“A volte stesso io ho dubitato se lo stesso mio padre*

*facesse parte di questi apparati, a volte l'ho anche sollecitato alla domanda, ma non mi ha risposto se apparteneva direttamente a Gladio, a varie situazioni, anche a Servizi, la stessa associazione a delinquere... Si collocava sempre al di sopra... ..”);*

- di non essere in grado di collocare nel tempo la prima volta in cui aveva visto il “signor Franco”, ma di averlo certamente visto anche quando il padre si trovava a Rotello;

- che egli aveva intuito che si trattava di un appartenente ai servizi in occasione della indagine che aveva visti coinvolti i suoi fratelli nel 1984 (;

- che il padre era in possesso di dossier che riguardavano politici (“*Nel periodo antecedente all'arresto e anche nel periodo in cui è completamente libero, riceve informative e dossieraggi, ma io non ho avuto contezza di leggere questi dossieraggi, ma sicuramente dalla dicitura appunto Ministero degli Interni, riservato e cose varie, potevo dedurre che erano dossieraggi.. Interventi sono stati chiesti per in sequestro Moro, tanti interventi che sono stati chiesti su situazioni per cercare di arginare magari l'invasività di soggetti di Cosa Nostra su situazioni, secondo mio padre, dove non dovevano essere... Anche secondo le indicazioni di quello che gli portava il signor Franco, non dovevano avere nessun effetto... .. Mio padre ovviamente mi ha detto che gli erano serviti per, tra virgolette, convincere dei politici in alcune scelte giuridiche, in alcune prese di posizioni e anche gli erano serviti per avvisare amici, persone a lui legate di possibili inchieste, di possibili approfondimenti giudiziari in corso nei confronti di persone che poi sarebbero state riconducibili a mio padre”);*

- di avere visto il “signor Franco” più volte ed anche al cimitero quando gli aveva consegnato una lettera di cordoglio dopo la morte del padre e, poi, ancora, successivamente aveva avuto modo di contattarlo e vederlo in più occasioni (“*Sì, no, ma poi ho avuto modo di contattarlo per fatti miei anche dopo in effetti.. ... No, l'ho visto quando mi ha messo al corrente delle indagini che c'erano su di me, l'ho visto quando mi ha detto di sbarazzarmi di documentazione che era conservata a casa mia..... lo stesso giorno della morte di mio padre io vengo iscritto, il 19 novembre del 2002 vengo iscritto nel registro degli indagati per il reato di 416 bis. Lo stesso mi avvisa e mi dice di non preoccuparmi perché il tutto non era finalizzato ad inchieste veramente dirette nei miei confronti, ma era finalizzato a una tutela nel momento in cui, venuto a mancare mio padre, potessi essere chiamato a rispondere di attività dove avevo partecipato direttamente, come quella della trattativa. In quel caso avrei potuto usufruire diciamo delle prerogative di Legge, quelle di... Essendo indagato di reati, di avvalermi della facoltà di non rispondere, come già aveva fatto mio padre su indicazioni dei Carabinieri e dei Servizi quando era stato chiamato a deporre al processo di Firenze. A proposito c'è un manoscritto credo vergato a mano dove mio padre fa una sintesi di quella che è la sua testimonianza al processo di Firenze”);*

- che la stessa persona a volte si presentava come Carlo ed egli lo contattava a mezzo di una utenza telefonica;
- di essere stato in possesso di due utenze telefoniche alle quali rintracciare il “signor Franco”;
- che la SIM che utilizzava per contattare il “signor Franco” gli venne sequestrata insieme alle apparecchiature telefoniche e poi non più rinvenuta, a differenza delle altre, al momento della restituzione delle medesime apparecchiature telefoniche;
- che il padre non gli aveva mai rivelato la vera identità del “signor Franco” e che egli non era mai stato in grado di riconoscere il detto “signor Franco”, in termini di assoluta certezza, nelle fotografie che nel tempo aveva avuto modo di esaminare;
- che il “signor Franco” era a conoscenza dei rapporti tra Vito Ciancimino e Provenzano, così come, a sua volta, anche Provenzano era a conoscenza dei rapporti di Vito Ciancimino con i servizi segreti, ma di non sapere se il “signor Franco” e Provenzano si conoscessero tra loro (*“Non ho modo di saperlo, non mi è stato detto e non ho assolutamente modo di saperlo”*);
- che il padre aveva conosciuto De Donno quando gli era stata applicata una misura cautelare nel 1990;
- che anch’egli, nella stessa occasione, si era trovato presente ed aveva conosciuto De Donno, instaurando, poi, col predetto un buon rapporto (*“...Avevo stabilito un buon rapporto con il Capitano De Donno, un rapporto che si è protratto poi nel tempo, avendo percepito questa umanità e devo dire anche un atteggiamento molto professionale e anche confortante nei confronti miei e dei miei familiari.... ...Sì, sì, questo è quello che avevo detto con mio padre, che mi sembrava una brava persona”*) continuando ad incontrarlo in più occasioni *...Ci davamo del tu, ci davamo del tu, credo che siamo andati a mangiare pure uno - due volte alla pizzeria Il Leoncino, che era proprio alle spalle dell’Hotel Plaza a Roma”*);
- che il giorno dell’omicidio Lima il padre si trovava a Roma e, appresa la notizia, lo chiamò immediatamente, essendone rimasto impressionato, dicendogli di recarsi a Palermo per manifestare il cordoglio ai familiari di Lima preferendo egli trattenersi a Roma;
- che, giunto a Palermo, era stato contattato dallo zio Giuseppe Lisotta che gli chiese di potere incontrare il padre perché era estremamente preoccupato per la sorte dei due compaesani Leggio e Purpura che si trovavano in compagnia di Lima quando questi era stato ucciso, essendo il Lisotta ben a conoscenza del rapporto che Vito Ciancimino aveva con Provenzano (*“Per cui pregò mio padre lo stesso Lisotta era Presidente... Era stato Sindaco di Corleone ed era Presidente dell’Unità Sanitaria Locale alla quale spesso mio padre faceva richieste per agevolare la ditta del nipote di Provenzano, Carmelo Gariffo, che si occupava di rappresentanze medico sanitarie all’interno appunto dei vari ospedali. Spesso in qualche gara di appalto erano stati fatti anche interventi sapendo... Ormai, cioè,*

*non c'era neanche più bisogno degli interventi perché mio zio sapeva benissimo Carmelo Gariffo a chi apparteneva e chi rappresentava”);*

- che appena informato il padre, questi gli fece organizzare un viaggio a Palermo per incontrare Provenzano, cosa che effettivamente fece presso uno studio dentistico ove già altre volte vi erano stati analoghi incontri;

- che egli aveva personalmente accompagnato il padre a quell'appuntamento (*“Questo luogo si esattamente all'angolo tra Viale Lazio e... All'inizio di Via Sciuti. Era un luogo che era stato già preposto e finalizzato in altre occasioni per incontri con il Provenzano o con... Una volta mi ricordo con il Gambino, Giacomo Giuseppe Gambino, da me conosciuto in quell'occasione anche così. Questo studio dentistico aveva la peculiarità di essere da sempre lo studio dentistico di famiglia della famiglia, diciamo, dove noi ci appoggiavamo, lo studio Braconi di Palermo, ma soprattutto garantiva la sicurezza e un minimo di privacy il fatto che a dirigere questo studio ci fosse la compagna di Giacomo Giuseppe Gambino, che era la segreteria che dirigeva questo studio, per cui in orario fuori studio, intorno all'una - alle due, era solito mio padre, come in altri posti, aveva altri luoghi dove incontrava, come poteva casa di Lipari o casa dei cugini Lipari, mio padre ha incontrato anche altre volte il Bernardo Provenzano... ..Incontrò il Provenzano.”);*

- che nei giorni successivi egli e il padre ritornarono a Roma;

- che il padre, dopo il colloquio con Provenzano, era molto preoccupato per quanto appreso sulle intenzioni di Riina e gli disse anche che lo stesso Provenzano, che non le condivideva, progettava di defilarsi (*“... Mio padre mi rappresentò che il Provenzano aveva detto che era stato il Riina che era impazzito, che aveva deciso di tagliare i rami secchi, aveva deciso per una nuova politica e che quello era soltanto l'inizio. Vidi mio padre molto preoccupato delle parole che furono riportate in quell'occasione dal Provenzano a mio padre, perché oltre a, secondo, diciamo, a giustificare l'operazione dell'omicidio di Lima come mancato al raggiungimento di accordi prestabiliti tra il Riina... Perché Lima era molto più vicino all'ala Riina che all'ala Provenzano. Accordi che mio padre definiva già da tempo inaccettabili e non capiva come lo stesso Lima potesse avere accettato un simile accordo che gli era stato riferito dal Provenzano. Mio padre percepì nel Provenzano proprio anche una paura di questa nuova escalation di violenza. Mi riportò proprio le parole che Provenzano disse che erano di Riina: questo è solo l'inizio, adesso non si scherza più, adesso si fa sul serio. Per cui vidi mio padre ovviamente molto preoccupato... Il peggior nemico di Cosa Nostra è lo stesso Riina, la strategia di Riina ha determinato le peggiori leggi restrittive per l'organizzazione criminale, è stato il più grosso danno che ci poteva essere all'interno dell'associazione Cosa Nostra. Era molto preoccupato, anche perché in quel momento mio padre sapeva benissimo che la gestione del potere*

*era quasi tutta in mano a Riina, perché c'era una volontà del Provenzano di defilarsi e di uscire un po' di scena...");*

- che il padre gli aveva detto che all'omicidio Lima sarebbero seguiti omicidi di altri politici e di magistrati (*"Di veri e propri attentati no, mi parlò di un elenco di persone che avrebbe dovuto togliere di mezzo e che quel... Che l'Onorevole Lima era soltanto l'inizio di un lungo elenco che avrebbe comportato l'eliminazione di politici, di Magistrati e di altri soggetti. Mi fece il nome di Vizzini... Ora non mi ricordo esattamente i nomi che fece, tutti i nomi, comunque era un elenco lungo,..."*);

- che Provenzano aveva detto al padre anche che, al fine di defilarsi, intendeva alimentare la voce che fosse morto;

- che il padre poi lo incaricò di andare dallo zio Lisotta per rassicurarlo riguardo ai timori di Leggio e Purpura;

- che secondo il padre c'era qualcuno che istigava Riina in quella strategia;

- che in quel periodo il padre aveva fatto altri viaggi a Palermo ed, anzi, rientrando da uno di questi, il 18 maggio 1992, aveva incontrato il Dott. Falcone);

- che il padre manifestò stupore quando vi fu l'attentato di Capaci;

- che dopo la strage di Capaci egli aveva incontrato De Donno che gli aveva chiesto quali fossero le sensazioni del padre sulla situazione (*"Io l'ho incontrato, il Capitano De Donno l'ho incontrato in un volo che stavo prendendo per andare a Palermo a fine maggio del 1992. Ci siamo incontrati all'interno dell'area del check - in della zona aeroportuale di Roma andando tutti e due nel volo verso Palermo, mi aveva chiesto se era possibile viaggiare accanto. Gli ho detto vediamo come è l'aereo, se è vuoto con molto piacere, Giuseppe. Già lì aveva iniziato a parlarmi di quali... Perché forse aveva anche letto cose nel giornale, insomma, mi ha detto quali erano le sensazioni di mio padre. Fine maggio, 27, 26 maggio... ..Abbiamo viaggiato accanto...."*) e, quindi, gli aveva chiesto di organizzare un incontro col padre cui avrebbero partecipato lo stesso De Donno e il Col. Mori (*"..e poi il Capitano De Donno... ..mi disse che se ero in grado di convincere mio padre a ricevere lui e un suo superiore per parlare di questa situazione, visto che aveva trovato conforto nelle mie parole, che mio padre era molto... Diciamo era in disappunto con questa strategia....; ... ..P. M. DI MATTEO : - ....già in quel momento il Capitano De Donno le fa il nome del superiore con il quale si sarebbe potuto organizzare l'incontro con Vito Ciancimino? DICH. CIANCIMINO : - Sì, il Colonnello Mario Mori"*);

- che egli in un primo tempo rispose che essi avevano l'autorità di presentarsi direttamente al padre per interrogarlo, ma De Donno, a quel punto, gli specificò che intendevano incontrarlo per aprire un dialogo con i mafiosi al fine di porre termine alle stragi (*"....Al che il De Donno approfondì che voleva essere un incontro per porre fine, per cercare di aprire un dialogo, attraverso quello che*

*rappresentava mio padre, con gli amici di mio padre per porre fine a questo tipo di stragismo, che è iniziato questo tipo di evoluzione criminalCon gli esponenti di... Un dialogo con esponenti di Cosa Nostra; .... Fine a questa contrapposizione ce c'era tra Stato e organizzazione criminale. Abbiamo parlato con il Colonnello, secondo... L'unica persona adatta, che secondo me può gestire questa cosa, è tuo padre....Ovviamente non in veste ufficiale, ma in veste del tutto privata”);*

- che con De Donno rimasero d'accordo che egli si sarebbe attivato col padre;
- che egli riferì immediatamente al padre quella richiesta già al telefono e, poi, quando, dopo un paio di giorni, era rientrato a Roma aveva dettagliatamente raccontato il colloquio avuto con De Donno (“Parola per parola, mio padre non voleva sintesi da parte miaPer cui ho riferito proprio quelle che erano state le richieste avanzate dal Capitano De Donno, avevo riferito che avrebbe dovuto ricevere sia il Capitano che poi il suo diretto superiore, il Colonnello Mori; da tramite... ..Con Provenzano e Riina... ..Per aprire un canale di dialogo prioritario tra esponenti delle istituzioni, perché in quel momento i due Carabinieri, anche per la mia conoscenza che avevo fatto in occasione dell'arresto e anche per la preparazione, la nomea che aveva il Colonnello Mori, che rappresentavano sicuramente i vertici di punta della lotta al crimine organizzato. Per cui per aprire un canale di dialogo privilegiato ...Il De Donno mi disse che poteva essere l'occasione giusta anche per sistemare tante cose nostre processuali, per cui mio padre si sarebbe dovuto attivare sia per cercare appunto di mettere fine, anche sia per magari cercare di ottenere qualche beneficio personale, beneficio personale che ovviamente in quel momento costituiva le misure di prevenzione in atto nei confronti di mio padre, che determinavano la confisca, avevano determinato un blocco dei beni, una eventuale confisca definitiva da parte della Sezione del Tribunale Misure di Prevenzione”);
- che il padre non si mostrò stupito per quella richiesta e gli chiese, innanzitutto, di organizzare un incontro col “signor Franco”, il quale effettivamente incontrò il padre due volte a distanza di un giorno;
- che subito dopo il padre gli chiese di organizzare un incontro con Provenzano effettivamente poi avvenuto forse a Palermo e ciò prima di chiamare il Cap. De Donno (“Dovevo chiamare di nuovo il Capitano De Donno per fissare un primo appuntamento, un primo appuntamento che avvenne i primi giorni di giugno, i primi giorni di giugno, alla quale venne soltanto il Capitano De Donno”) o forse a Roma;
- che dopo l'incontro con Provenzano egli si era attivato per organizzare l'incontro del padre con De Donno, il quale, dopo, gli aveva detto che l'incontro era andato bene e che sarebbe, quindi, tornato col Col. Mori (“Sì, mi dice De Donno... Lo accompagno... Mi ricordo che come lo avevo accompagnato fino alla zona di Piazza di Spagna, di fronte alla metropolitana dove c'eravamo visti, lo riaccompagno lì e mi racconta che l'incontro è andato bene e che mio padre si era dimostrato

*possibilista a un dialogo. Mi dice che a breve si sarebbe dovuto rincontrare per fissare un appuntamento alla presenza del suo superiore, il Colonnello Mori”);*

- che il padre, invece, gli disse che le proposte di sistemare le sue pendenze giudiziarie erano risibili, ma che sia Provenzano che il “signor Franco” lo avevano sollecitato ad andare avanti nei contatti coi Carabinieri;

- che successivamente il Col. Mori, insieme a De Donno, aveva incontrato il padre due volte prima del 29 giugno 1992 ed un'altra volta dopo tale data, nonché ancora successivamente durante quell'anno, mentre precedentemente vi erano stati due o forse tre incontri soltanto con De Donno;

- di essere certo della data del 29 giugno perché ancorata ad un ricordo personale, avendo dovuto rinunciare ad una vacanza già programmata per ritirare una busta consegnatagli dal Dott. Cinà (“*Il 29 giugno è una data che mi ricordo perché è una data che ho sempre, è stata mia consuetudine, diciamo, anche mio padre mi ha autorizzato, essendo San Pietro e Paolo, si festeggiava San Pietro e Paolo*”);

- che il Col. Mori, in occasione degli incontri a casa del padre, vestiva abiti civili;

- che, secondo quanto dettogli dal padre, l'iniziale richiesta del Col. Mori era stata quella di far consegnare i latitanti Riina e Provenzano in cambio di benefici per i loro familiari;

- che il terzo incontro con Mori avvenne tra la data del 29 giugno prima ricordata e quella della strage di via D'Amelio (“*La terza volta precedentemente l'ho collocata tra, diciamo, la consegna della busta da parte mia del Cinà a mio padre e la strage di Borsellino del 19 luglio*”);

- che il padre era contrario al dialogo con Riina, ma era stato indotto a ciò da Provenzano e, quindi, si adoperò attraverso la mediazione del Cinà (“*Mio padre mi ricordo usò il termine: è come mettere benzina sul camino, non so che disse, significa proprio... Dargli ragione significa allora che l'azione che sta, che avanza è quella giusta per portare le istituzioni a trattare. Lui inizialmente era completamente contrario a un dialogo con Riina, però sia per suggerimento del Provenzano, sia per suggerimento dei Carabinieri e anche da parte del (PAROLA INCOMPRESIBILE) del signor Franco con le istituzioni, fu detto che bisognava intraprendere questa strada, per cui mio padre alla fine si attenne a quelle che erano le indicazioni che gli aveva dato anche Provenzano di provare ad aprire un dialogo direttamente con Riina,*”), che egli stesso contattò tramite la moglie di Pino Lipari (Sono andato dalla moglie del geometra Lipari, perché in quel momento era assente per un periodo di carcerazione, che mi prese un appuntamento con il Cinà... ..A me personalmente con il Cinà, sì”) al quale egli consegnò una busta predisposta dal padre (“*....Lo incontrai presso il suo studio, la sua villa di Mondello in Via Principessa Iolanda*”);

- che il padre aveva chiesto ai Carabinieri se la loro fosse una iniziativa soltanto personale ed era stato rassicurato che di ciò erano informati soggetti con responsabilità maggiori, oltre a Subranni che il padre già conosceva (“*Mio padre Subranni lo conosceva da tanto tempo, da quando lo stesso era*



*Comandante, non so, della zona di Palermo e robe varie ad incontro che c'era a suo tempo, datato, diciamo era una conoscenza che andava ancora prima della conoscenza di De Donno e di Mori, che era avvenuta invece nel '90, quella era qualcosa che andava intorno agli anni settanta - ottanta con uno di quei soggetti con cui... Delle istituzioni con cui mio padre aveva costanti rapporti. Mio padre, a prescindere dal signor Franco, veicolava una serie di rapporti istituzionali che potevano essere Prefetti, Questori, Commissari locali, aveva i suoi... Oltre diciamo... Aveva anche delle conoscenze sul territorio siciliano di uomini appartenenti alle forze dell'ordine”);*

- che dopo la consegna della busta a Cinà egli aveva fatto ritorno a Roma per poi tornare ancora a Palermo allorché il 29 giugno 1992 aveva ritirato a sua volta una busta consegnatagli da Cinà (“No, me l'aveva detto il Cinà, c'eravamo visti il giorno prima, mi aveva detto che mi avrebbe consegnato una busta da dare a mio padre il giorno dopo. Soltanto che quel giorno proprio era domenica e c'era una gran caciarata a Mondello perché era periodo che tutti appunto già vanno a Mondello. Noi non abitavamo più, scusi Presidente, nella zona di Via Dana e che conosceva in quel momento e dove si era recato tante volte il Cinà, ma abitavamo in una villetta che era stata presa in affitto da mia madre nella prima rampa della salita di Monte Pellegrino, per cui il Cinà non sapendo dove di fatto si trovasse questa villetta, mi pregò di darci appuntamento davanti a un bar a Mondello dove era solito fermarsi per prendere il giornale e il caffè, il bar Caflish di Mondello....Un incontro velocissimo, proprio mi ricordo che neanche posteggia la macchina proprio perché c'era proprio traffico. Prendo questa busta e poi il giorno stesso... ..È Cinà che consegna una busta a me e io la porto a mio padre. Ho detto ma se volessero catturare Provenzano e Riina, basterebbe seguire me in questi che sono gli incontri, visto che sanno che questi incontri”);

- che il padre aveva informato i Carabinieri che il suo canale privilegiato era con Provenzano e che Riina intendeva uccidere altri politici dopo Lima;

- che la busta consegnatagli da Cinà, come aveva potuto constatare quando il padre l'aveva aperta, conteneva due fogli (“..Erano due i fogli mi ricordo, sì, era un plico contenente due fogli, un foglio di accompagnamento più piccolo e un foglio più grande, erano due....E il secondo lo tiene e fa delle fotocopie. Una di queste fotocopie poi viene portata a Palermo con lui. Comunque ho visto che ha fatto diverse fotocopie e l'ha tenuto per sé, l'ha messo...”);

- che il padre, dopo avere letto i fogli contenuti nella busta, aveva commentato negativamente le richieste di Riina;

- che egli in quel periodo ebbe una contezza soltanto parziale del documento contenuto in quella busta soltanto allorché poi il padre ne aveva parlato quando aveva incontrato il “signor Franco” e soprattutto quando il padre ne aveva parlato con i fratelli avvocati con i quali aveva commentato l'assurdità della pretesa di una revisione del maxi processo (“...ci sono due fasi in cui io prendo visione del contenuto

*di questa busta. Una prima fase è una fase parziale, nel senso che sento i commenti su quelli che sono alcuni punti che erano citati in questo foglio e questa fase ha devo collocare in un periodo che va dal 29 di giugno al 19 di luglio. Una discesa di mio padre, una venuta di mio padre a Palermo dove incontra il signor Franco nella nostra villetta di Mondello, che gli ridà una delle copie di questo documento che si vede che precedentemente mio padre aveva consegnato, in un incontro in cui magari non ero presente io, al signor Franco.”); mentre poi, nel 2000, il padre glielo aveva mostrato e che ora riconosceva in quello acquisito agli atti e mostratogli dal P.M. (“Sì, li posso leggere tutti... .. Revisione sentenza Maxi Processo, punto 1; punto 2, annullamento decreto legge 41 bis; 3, revisione Legge Rognoni - La Torre; 4, riforma Legge pentiti; 5, riconoscimento benefici dissociati; 6, Brigate Rosse per condannati di mafia. Poi gli altri numeri non si vedono. Arresti domiciliari dopo i settanta anni di età; chiusura super carceri; carcerazione vicino alle case dei familiari; niente censura posta familiari; misure di prevenzione sequestro non familiari; arresto solo flagranza di reato; levare tasse carburante come Aosta”);*

- che secondo quanto gli disse il padre la grafia di quel documento non era di Riina pur non dubitando della provenienza dello stesso da Riina;

- che il padre aveva consegnato una copia di quel documento al Col. Mori così come, d'altra parte, aveva annotato in un post-it che nel momento in cui nel 2000 glielo aveva mostrato, aveva apposto sul documento medesimo;

- che subito dopo avere ricevuto la busta dal Cinà il padre aveva incontrato i Carabinieri e successivamente Provenzano);

- che dopo la consegna della busta proveniente dal Cinà il padre aveva incontrato Provenzano a Palermo il 17 luglio 1992 (data che preciserà dopo una diversa iniziale indicazione) presso gli uffici di una finanziaria, incontro in occasione del quale il Provenzano aveva invitato al padre a continuare a trattare per trarre qualcosa di utile affinché egli, poi, si potesse prodigare per convincere Riina ad accettare di porre termine alla strategia stragista;

- che il padre, dopo quell'incontro con Provenzano, era molto adirato perché riteneva inutile trattare con Riina;

- di riconoscere il documento 3b della produzione del P.M. esibitogli, nel quale l'annotazione a margine è stata da lui apposta, mentre il documento stesso fu scritto personalmente dal padre;

- che il detto documento gli era stato mostrato dal padre nel 1999-2000 allorché il predetto gli aveva spiegato che si trattava di appunti su questione che riteneva potessero più realisticamente essere oggetto di trattativa con le Istituzioni e che egli aveva redatto in vista di un nuovo incontro con Provenzano programmato per il 22 o 23 luglio 1992 ma che, poi, non si tenne

- che, in relazione a quelle annotazioni, il padre gli spiegò che Mancino e Rognoni erano coloro che sia il “signor Franco” sia i carabinieri avevano indicato come garanti dell’accordo in quanto a conoscenza dei contatti in corso, anche se il padre, in realtà, non stimava i predetti e riteneva che il dialogo dovesse proseguire attraverso l’on. Violante (“....secondo lui uno dei soggetti con cui bisognava veicolare questo tipo di dialogo era l’Onorevole Violante in quanto mio padre in quel periodo considerava l’Onorevole Violante, essendo un ex Magistrato e di fatto, non so se già era Presidente della Commissione Antimafia, comunque a prescindere il titolo proprio lui lo vedeva come un’anima nera di tutto quello che era l’intreccio politica - Magistratura, quello che gestiva un po’ il potere all’interno di questa aula e l’unico che avesse le capacità per poter presentare e poter avallare qualche richiesta in tal fine”);

- che Mancino e Rognoni erano stati citati dai carabinieri sin dai primi contatti a giugno 1992;

- che il padre, d’altra parte, era venuto a conoscenza che Mancino avrebbe sostituito Scotti come ministro dell’Interno;

- che, secondo quanto gli aveva spiegato il padre, l’annotazione “Strasburgo Maxi processo” nasceva da quanto il predetto aveva appreso dai propri avvocati riguardo all’impossibilità giuridica della revisione di quel processo richiesta col “papello” ed all’unica possibile alternativa di un ricorso, appunto, in sede europea;

- che ancora secondo quanto spiegatogli dal padre, l’annotazione “Sud partito” si riferiva al progetto di nascita di un nuovo soggetto politico, non ostile a “cosa nostra”, che si affacciava all’indomani dell’uccisione di Lima e per l’incipiente disgregazione dei partiti tradizionali (“*Fondamentalmente con l’uccisione di Lima vengono, come diceva mio padre, la mafia viene a rinegoziare dei vecchi accordi che già erano stati presi a suo tempo, infatti diceva mio padre non era una trattativa, era una rinegoziazione, fondamentalmente chi doveva mantenere delle promesse non le ha mantenute, il sistema che ha garantito tutti sta crollando in tutta Italia. Da lì c’era la prospettiva di trovare un nuovo soggetto politico da far nascere, da aiutare tutti e mettersi insieme che avrebbe di fatto poi nel tempo, pian piano, ovviamente con quelle che potevano essere anche le azioni criminali che aveva fatto Cosa Nostra, mettere in piedi qualche Legge a favore o quanto meno levare delle leggi che erano fortemente limitative nei confronti dell’associazione Cosa Nostra, per cui dice mio padre non basta soltanto questo, cioè bisogna anche capire in questo momento cosa fare. C’erano state le elezioni, Presidente, nell’aprile del 92 che già avevano dato i primi segnali di grande caduta di questi partiti, c’era una Lega che andava avanti, una Rete di Orlando che incominciava a nascere, per cui mi spiega mio padre che anche per volontà terze che giungono a lui c’era l’esigenza di creare questo. Siccome Riina era attratto di questo sistema di potere politico, controllo, per cui mette nel piatto*”

*delle contro offerte anche quella di poter partecipare alla costruzione di un nuovo partito, una nuova Democrazia Cristiana”);*

- che, infatti, in quel periodo il padre ebbe diversi contatti per la nascita di una lega sud;
- che il padre, dopo la strage di via D’Amelio, aveva commentato che questa era il frutto della scelta sbagliata di tentare di trattare con Riina;
- che il padre, dopo la strage di via D’Amelio, aveva commentato che questa era il frutto della scelta sbagliata di tentare di trattare con Riina;
- che dopo la strage di via D’Amelio e l’annullamento dell’appuntamento con Provenzano egli si era allontanato per un periodo di vacanza e non sa, quindi, se il padre ebbe in quel periodo incontri con i Carabinieri, che, invece, sicuramente vi furono, poi, alla fine di agosto quando egli aveva fatto ritorno da quella vacanza;
- che alla fine di agosto si era entrati, però, in una nuova fase della trattativa con i Carabinieri sulla base dell’idea iniziale del padre che era quella di catturare Riina per lasciare campo a Provenzano;
- che in tale seconda fase non si parlò mai della possibile cattura di Provenzano poiché questi era il naturale interlocutore del padre che avrebbe potuto far arrestare Riina;
- che, d’altra parte, i Carabinieri ben sapevano che egli in quel periodo aveva contatti diretti con Provenzano per conto del padre;
- che il padre chiese notizie utili per catturare Riina a Provenzano;
- che il padre, d’altra parte, in quella fase aveva espressamente chiesto ai Carabinieri di garantire che Provenzano non venisse arrestato, oltre che benefici per lui riguardo al procedimento in corso per l’applicazione di misure di prevenzione;
- che in effetti i Carabinieri promisero di interessarsi per fare riavere al padre i beni sequestrati ed a tal fine gli consigliarono anche un avvocato;
- che il padre si era adoperato da settembre e sino al giorno dell’arresto per acquisire notizie utili per l’arresto di Riina;
- che in quel medesimo periodo il padre ebbe ad incontrare Provenzano due o tre volte (“*Almeno due - tre, almeno due - tre sicuro*”) e di ciò, così come degli sviluppi di quella seconda fase, era a conoscenza anche il “signor Franco”;
- che al fine di individuare l’abitazione di Riina, il padre utilizzò alcune informazioni che aveva riguardo ad alcune utenze di cui era a conoscenza essendosene interessato su sollecitazione di Provenzano o Cinà e che gli consentivano di delimitare l’area nella quale la detta abitazione era ricompresa (“*mio padre innanzitutto cerca di sfruttare quelle che già erano le sue conoscenze in merito alla possibile collocazione dell’abitazione dei familiari e di Riina. Queste sue conoscenze derivavano dal fatto di essere intervenuto direttamente presso alcune aziende da lui diciamo sempre*

*gestite, come acquedotto e cose varie, per poter fare degli allacciamenti e cose varie. ...mio padre percepì che la zona dove si muoveva il Provenzano, era la zona che andava da... ..Il Riina, mi scusi. Era la zona che andava dal Motel Agip a sotto Monreale, insomma, quella zona lì, perché aveva fatto degli interventi di ripristino, allacci e cose varie. Sapeva bene, diciamo, però non conosceva di fatto proprio il luogo esatto”)* e al detto fine il padre chiese ai Carabinieri di fargli avere una pianta toponomastica ed alcuni elenchi di utenze;

- che tale documentazione gli fu portata personalmente da De Donno ed il padre individuò un'area circoscritta ove avrebbe dovuto trovarsi l'abitazione di Riina;

- che egli era presente quando De Donno consegnò al padre quella documentazione, cosa che era avvenuta verso la fine di novembre 1992 dopo che il padre aveva ottenuto l'assenso di Provenzano anche riguardo alle modalità con le quali si sarebbe dovuto operare la cattura di Riina;

- che egli stesso fece le fotocopie della zona più ristretta delimitata dal padre nell'ambito delle mappe consegnategli da De Donno e poi mostrate al Provenzano che ebbe a sua volta a segnare con un segno di colore arancione a forma di anello il luogo ove abitava Riina;

- che la consegna delle mappe a Provenzano era avvenuta a Palermo tre giorni prima dell'arresto del padre, avvenuto allorché, il giorno dopo, aveva fatto rientro a Roma, mentre egli era rimasto a Palermo;

- che l'incontro con Provenzano era avvenuto a Palermo in uno studio ed egli era poi rimasto a Palermo per ritirare la documentazione che il medesimo Provenzano avrebbe restituito;

- che il padre era ripartito da solo per Roma per evitare di viaggiare con la documentazione restituitagli da Provenzano;

- che egli, al fine di ritirare la documentazione da Provenzano, era stato avvertito da uno dei parenti di Pino Lipari;

- che egli aveva, quindi, incontrato Provenzano che gli aveva consegnato una busta da fare avere subito al padre e che egli aveva, poi, aperto solo dopo l'arresto del padre;

- che quando, poi, aveva aperto la busta aveva visto che vi era all'interno una mappa con un cerchio ed una freccia e l'indicazione di una utenza telefonica e di una allacciamento per l'acqua;

- che l'arresto del padre aveva provocato una reazione tra i familiari che ritenevano il figlio Massimo responsabile di quell'arresto a causa dei suoi rapporti con i Carabinieri ed egli, quindi, aveva contattato De Donno che, però, gli aveva detto di essere rimasto anche lui sorpreso per quell'arresto operato dalla Polizia ed egli allora, in quel momento, aveva aperto la busta senza dire nulla, però, a De Donno che pure gliela aveva chiesta ed anzi negando di averla (*"... Quando il Capitano De Donno mi invita a incontrarci a portare la busta ho detto no, non ho alcuna intenzione di... Gli ho detto non so neanche... Anzi credo gli dico non so neanche dove è"*);

- che De Donno gli disse che si sarebbe subito attivato con i superiori per andare a trovare il padre e per farlo uscire dal carcere;
- che nelle carte consegnategli da Provenzano vi erano il nome dell'intestatario di una utenza AMAP ed era indicata una casa corrispondente a quella che poi successivamente sarebbe stata individuata quale effettiva abitazione di Riina;
- che De Donno, poi, lo avvisò di essere stato autorizzato ad andare al carcere per incontrare il padre e quando vi si era recato aveva passato il telefono al padre medesimo che lo aveva invitato a consegnare quella documentazione a De Donno, cosa che, quindi, egli aveva fatto;
- di riconoscere la grafia del padre in un documento sequestrato a quest'ultimo all'interno della cella in cui era detenuto e nel quale era riportato un commento ad un interrogatorio del 17 marzo 1993 e l'annotazione dell'avvenuta consegna ai Carabinieri di mappe per individuare il ricovero del boss;
- che quando egli consegnò la documentazione a De Donno gli specificò che proveniva direttamente da Provenzano;
- che il padre e Provenzano si erano accordati affinché fosse tolto di mezzo Riina quale condizione per potere poi portare avanti un dialogo più costruttivo con lo Stato;
- che nella seconda fase della trattativa si era prospettata, ad un certo punto, l'ipotesi di un incontro del padre col Provenzano in territorio estero;
- che il padre, prima di richiedere il passaporto, era già in possesso di una carta di identità valida per l'espatrio e di un passaporto diplomatico turco di copertura ottenuto tramite il "signor Franco";
- che gli avvocati penalisti che assistevano il padre lo avevano fortemente sconsigliato dal richiedere il passaporto, ma il padre non li aveva ascoltati seguendo il diverso suggerimento dei Carabinieri e dell'Avv. Ghiron;
- che l'Avv. Ghiron era a conoscenza di tutti gli affari del padre ed aveva rapporti diretti con il Col. Mori (*"Ghiron ...Spesso si sentivano direttamente il Colonnello Mori e l'Avvocato Ghiron, specialmente nella fase anche della carcerazione. Di fatto una cosa, Presidente, che stupì... ...Perché mi ricordo che una volta, durante... Mentre ero allo studio Ghiron, la segretaria annunciò una telefonata, che aveva chiamato il Colonnello Mori e parlarono due minuti, non so, forse per accordarsi per la cosa del passaporto"*);
- che i fratelli, avvocati, non riuscivano a spiegarsi perché, dopo l'arresto, il padre facesse gli interrogatori con l'assistenza soltanto dell'Avv. Ghiron e non anche dei numerosi suoi avvocati penalisti;
- che lo stesso Ghiron gli aveva raccontato di una sua risalente conoscenza con il Col. Mori e la circostanza gli era stata confermata anche dal padre (*"Me l'aveva accennato Ghiron, lo stesso Avvocato Ghiron, e lo stesso mi fu confermato da mio padre perché glielo disse il Colonnello Mori"*);

- che dopo l'arresto di Riina il padre aveva commentato che tutto era andato bene e che era stato rispettato il modus operandi concordato, anche se si lamentava che, però, egli non vedeva i risultati che si aspettava per sé;
- che nella seconda fase della trattativa il padre, ad un certo momento, per avere maggiori garanzie, aveva chiesto di incontrare l'On. Violante e tale richiesta fu fatta a Mori e De Donno, specificando che si sarebbe dovuto trattare di un incontro riservato, anche perché non ci sarebbe stato bisogno dei carabinieri Itrimenti, dal momento che aveva mai ottenuto di essere interrogato da nessuna commissione antimafia;
- che egli aveva riferito ai Magistrati di tale richiesta di incontro con Violante fatta dal padre sin dai suoi primi interrogatori e certamente prima che ne riferisse a sua volta l'On. Violante;
- che il padre gli disse che di quella sua richiesta di incontrare l'On. Violante erano stati informati anche il "signor Franco" e Provenzano (...*lo stesso Provenzano definiva Violante l'uomo, il deus ex machina di tutti quelli che erano stati i provvedimenti giudiziari adottati nei confronti di Cosa Nostra più duri, sia mio padre, che Provenzano, che avevano molte analogie su giudizi di questi personaggi. Definivano il Violante come l'uomo addirittura più potente in quel momento all'interno del Parlamento, in un momento in cui, appunto, c'erano state le stragi, c'era una grande caduta dell'immagine di quella che era proprio l'immagine della politica con Tangentopoli, con tutto. L'Onorevole Violante, specialmente in quel momento, punto di crisi istituzionale, dove era difficile trovare punti di riferimento, era colui... Di fatti era stato nominato anche Presidente dell'Antimafia, che rappresentava come qualcosa di certo, di sicuro, lontano da quelli che erano tutti non solo gli scandali, ma anche per la sua... Tutti gli scandali di Tangentopoli, ma anche per il suo passato di Magistrato*");
- di ricordare che dopo alcuni incontri, egli era stato incaricato dal padre di consegnare una busta a Palazzo San Macuto, sede della Commissione Parlamentare Antimafia;
- che la busta conteneva soltanto due fogli scritti a macchina;
- che in quel periodo il padre aveva anche la bozza di un libro che ugualmente aveva fatto avere, tra gli altri, anche all'On. Violante, ma di ignorare attraverso quali canali;
- che egli aveva parlato del positivo esito dell'arresto di Riina con De Donno, il quale gli aveva detto che ne avrebbero parlato con i Magistrati per il riconoscimento dell'apporto dato da padre;
- che anzi, dopo due giorni dall'arresto di Riina, De Donno telefonò a casa Ciancimino per suggerire a tutti i figli di allontanarsi da Palermo per ragioni di sicurezza e ciò suscitò una accesa discussione tra tutti i familiari che accusavano il fratello Massimo di averli messi in quella situazione di pericolo;
- che egli aveva raccontato alla madre, ma non anche ai fratelli, dell'aiuto dato dal padre per l'arresto di Riina;

- che egli aveva espressamente ricordato a De Donno il contributo dato per l'arresto di Riina e De Donno nulla aveva opposto;
- di non ricordare se aveva già riferito di quella telefonata fatta da De Donno due giorni dopo l'arresto di Riina e di quella discussione molto animata avuta coi fratelli;
- che egli era favorevole ad accogliere il suggerimento di De Donno, mentre i fratelli erano contrari;
- che per quel che il padre gli disse, questi aveva concordato con Provenzano e i Carabinieri che l'arresto di Riina avrebbe dovuto essere effettuato con modalità tali da non suscitare reazioni nell'organizzazione mafiosa e per evitare che fosse trovata la documentazione che Riina custodiva nella sua abitazione (*“perché il pericolo era la reazione anche dei familiari del Riina all'eventuale consegna da parte del Provenzano e di mio padre del Riina agli Ufficiali del Ros, per cui secondo quella che era la strategia che mio padre nei mesi aveva messo a punto con il Provenzano e anche con i Carabinieri, il tutto doveva essere fatto in una maniera tale da non suscitare... E soprattutto, come diceva mio padre, lanciare un messaggio a quelli che al Riina in quel momento erano più vicini. Tra queste cose... ... Tra le cose, soprattutto tra gli accordi soprattutto presi, era quello appunto uno di lasciare fuori tutto quello che erano i familiari, secondo di non dare seguito a nessun tipo di intervento all'interno del covo, trovando diciamo motivazioni valide, poi sarà compito dei Carabinieri, in quanto lo stesso Riina, secondo mio padre, nella sua infinita megalomania, da tempo non faceva altro che dire di essere un intoccabile e che se nel momento in cui lo avessero dovuto prendere, con tutta la documentazione che conservava, crollava l'Italia. Mio padre, ben conscio sia della megalomania del Riina, sia che in effetti all'interno del covo potevano esserci anche documenti compromettenti, aveva dato queste istruzioni ben precise, prese insieme a Provenzano.... era cercare di far capire che la consegna del Riina da parte di mio padre e del Provenzano, fosse una cosa messa in atto per salvare tutto quello che stava rimanendo in piedi dell'organizzazione, cioè i vari Brusca, i vari Bagarella si sarebbero dovuti chiedere ma come mai, per 19, 18, ora non ricordo, qua noi possiamo agire liberamente, svuotare il covo, possiamo fare questo. Era un segnale da mandare che l'accordo era stato preso ad alti livelli. Chi poteva permettere, giustamente mi faceva osservare mio padre, che un covo che solitamente anche un qualsiasi arrestato per droga, rimanesse incustodito per dodici giorni, addirittura con notizie pilotate di covi inesistenti, notizie diciamo veicolate apposta, dare la possibilità a questa gente, alla famiglia di andare liberamente a Corleone dopo e soprattutto a questa gente di agire liberamente, le parole che doveva dire questa gente era proprio che usò mio padre,,,”*);
- che ebbe a commentare col padre la mancata perquisizione del covo di Riina e ciò sia prima che dopo che sulla stampa divenne la questione;



- che del predetto accordo era a conoscenza anche il “signor Franco” (“*P. M. DI MATTEO : - Di questa vicenda di questi accordi di cui le parla suo padre, le dice se questo signor Franco era a conoscenza in quel momento?; DICH. CIANCIMINO : - Sì, assolutamente sì... ..Era stato costantemente informato, io non ho cortezza diciamo degli incontri avvenuti tra gli stessi, cioè se era stato partecipe o anche ideatore, aveva dato qualche consiglio. Io so solo che le informazioni viaggiavano parallele e costantemente, Procuratore, io non ero presente alle riunioni*”);
- che il padre ipotizzava che uno dei motivi per i quali riteneva di essere stato “venduto” era legato alla sua richiesta di essere sentito dalla Commissione Parlamentare Antimafia, in relazione alla quale già nel giugno 1992 gli aveva chiesto di organizzare un incontro col giornalista Pansa, il quale, però, poi, pubblicò il resoconto di quell’incontro soltanto nel novembre successivo e che fosse stato, quindi, sostituito da altri nei contatti con i mafiosi;
- che con quell’intervista il padre intendeva lanciare un segnale alle Istituzioni, tanto che si arrabbiò perché l’intervista in quel momento non fu pubblicata;
- che il padre successivamente, nel 1999, avendolo appreso da Provenzano, gli disse, in particolare, di essere stato allora sostituito con Marcello Dell’Utri;
- che, infatti, il padre, dopo la scarcerazione nel novembre 1999, aveva ancora incontrato Provenzano e, in quella occasione, Provenzano fece il nome di Dell’Utri;
- di avere spontaneamente consegnato alla Procura alcuni “pizzini” attribuiti dal padre a Provenzano e che precedentemente egli aveva detenuto prima nella casa ove era stata pure effettuata la perquisizione senza che fossero rinvenuti e, poi, custodito a Parigi;
- che tali documenti gli erano stati mostrati dal padre tra il 1999 e il 2000 e ciascuno era stato oggetto di specifico commento;
- di avere iniziato a rispondere alle domande dei magistrati nel 2008 e ciò dopo avere rilasciato un’intervista a Panorama (“*Tutto nasce da una intervista rilasciata a me al settimanale Panorama, a firma di un giornalista allora poco noto, con cui diciamo ho un buon rapporto, Gianluigi Nuzzi, che decidemmo di mettere insieme una serie di notizie che gli avevo dato e fare questa uscita poco prima di Natale nel settimanale Panorama*”);
- che l’interrogatorio da parte dei magistrati di Palermo gli era stato anticipato dal giornalista La Licata al quale egli si era rivolto con l’intento di consegnargli la documentazione di cui era in possesso;
- che, però, aveva consegnato la documentazione di cui era in possesso soltanto tra la fine del 2009 e l’inizio del 2010 allorché aveva potuto recarsi all’estero);

- che egli, infatti, deteneva i documenti a Parigi e, temendo per la sua vita, aveva dato incarico ad un avvocato, nel caso gli fosse successo qualcosa, di consegnare i documenti medesimi al giornalista Franco Viviano;
- che anche il Prof. Lapis era a conoscenza della sua disponibilità di documenti riguardanti la trattativa;
- di essersi recato a Parigi per prelevare i documenti tra i mesi di ottobre e novembre 2009;
- che inoltre aveva avuto necessità di una delega della madre per potere prelevare quei documenti;
- di avere poi spontaneamente consegnato alla Procura di Palermo il c.d. “papello” (*“La prima volta alla Procura di Palermo tramite un fax credo. Il papello credo che proprio per paura, perché ero terrorizzato... ..Subito dopo.... ..Novembre, io credo che sia ottobre - novembre, però...”*);
- che tutta la documentazione, sino alla morte del padre, era custodita nella abitazione di Roma;
- che egli aveva portato tutta la documentazione nella sua abitazione di Palermo all’Addaura ove era rimasta custodita sino a quando, nel maggio 2006, su suggerimento di un emissario del “signor Franco” l’aveva trasferita a Parigi;
- che la documentazione, quindi, si trovava in quella casa, custodita nella cassaforte, anche il 17 febbraio 2005 quando vi era stata la perquisizione, ove, quindi, era stato informato telefonicamente dal fratello Roberto, il quale, a sua volta, era stato chiamato da Vittorio Angotti cui era stata affidata la custodia della casa;
- che egli, quindi, aveva contattato Angotti e, attraverso il telefono di quest’ultimo, aveva anche parlato con l’Ufficiale che stava procedendo alla perquisizione, il capitano ANGELI, il quale gli aveva detto che non v’era fretta per il rientro in Italia;
- che egli allora si era messo subito in contatto col Prof. Lapis che si trovava in Romania e gli aveva detto che era in corso anche una perquisizione presso il suo studio che doveva rientrare urgentemente in quanto vi era un problema con una cassaforte che non si riusciva ad aprire;
- che allora aveva richiamato Angotti dicendogli di mettersi a disposizione per la cassaforte che si trovava nella sua abitazione e, nel contempo, si fece passare al telefono ancora il Cap. Angeli al quale aveva indicato il luogo in cui si trovavano le chiavi della cassaforte, ricevendo, però, una risposta evasiva che lo stupì poiché quella cassaforte era ben visibile;
- che successivamente, riparlando con Angotti, aveva appreso che la cassaforte era stata aperta e richiusa senza prendere nulla;
- che su sua indicazione la perquisizione era stata estesa anche ad un magazzino nel quale egli deteneva altre cose prelevate dalla abitazione del padre;
- che la cassaforte era collocata al secondo piano di quella casa in una stanza adibita a spogliatoio;

- che la casa e la cassaforte sono quelle ritratte nelle fotografie eseguite in occasione di un sopralluogo effettuato il 30 luglio 2009 che gli sono state esibite;
- che ritornato da Parigi aveva constatato che non era stata presa la documentazione contenuta nella cassaforte, mentre qualche documento era stato sequestrato nel magazzino;
- che quando era stato arrestato Provenzano egli si trovava in Egitto in quanto era stato sollecitato a recarsi all'estero da un intermediario del "signor Franco";
- che egli ai suoi legali aveva detto soltanto che temeva un peggioramento della sua situazione processuale, riferendo loro che lo aveva appreso da fonti giornalistiche;
- che la notizia dell'imminente arresto di Provenzano gli era stata data circa venti giorni prima dal "signor Franco";
- che dall'Egitto egli era stato in continuo contatto con l'Italia;
- di avere acquistato il viaggio quando gli era stata data la notizia dal "signor Franco", pagandolo con la propria carta di credito;
- di avere appreso dell'arresto di Provenzano dal giornalista Abate (*"Lo appresi la mattina dell'arresto dal giornalista Livio Abbate, che chiamai, come chiamavo ogni mattina, sia Viviano e... Che mi buttò giù il telefono, dice hanno arrestato... Non ti posso parlare, non ti posso parlare, hanno arrestato Provenzano."*), riferendolo, quindi, all'Avv. Mangano e dicendogli che intendeva attendere notizie su ciò che sarebbe stato rinvenuto nel covo di Provenzano prima di rientrare, avendo con sé disponibilità economiche che gli avrebbero consentito di posticipare il ritorno;
- di avere poi saputo soltanto al momento del suo arresto (giugno 2006) di quanto era stato ritrovato, che lo riguardava, in occasione dell'arresto di Provenzano;
- che l'articolo pubblicato il 20 aprile 2006 sul quotidiano "la Repubblica" riguardante l'ingresso in carcere di Provenzano era basato su una notizia che egli aveva suggerito al giornalista Viviano, avendola appresa da un emissario del "signor Franco" quando lo stesso gli aveva preannunciato che egli sarebbe stato a breve arrestato");
- che l'emissario del "signor Franco" era una persona che egli aveva già conosciuto, ma di non sapere se il detto soggetto si conoscesse con Viviano;
- che lo stesso soggetto, poi, si era recato più volte presso la sua abitazione quando egli era ivi ristretto agli arresti domiciliari;
- che incontrava Viviano quasi ogni sera presso quel locale (*"Sì, quasi ogni sera andavamo verso le sette a prenderci da bere. Io sono astemio, lui beveva e io bevevo Coca Cola lì"*);
- che una volta quell'emissario del "signor Franco" si era premurato di fargli fare alcune iniezioni di cortisone al ginocchio;

- che aveva trasferito i documenti del padre all'estero su sollecitazione di quell'emissario del "signor Franco";
- che il primo "pizzino" di Provenzano poi consegnato alla Procura si riferiva al periodo successivo al ritiro della busta contenente le contro richieste inviate da Riina al padre;
- che il secondo "pizzino" era pervenuto durante la fase dei colloqui con i Carabinieri;
- che il padre aveva ricevuto alcuni documenti relativi al traffico telefonico relativo ai giorni della mancata perquisizione del covo di Riina, documenti che poi, dopo la morte del padre, egli aveva mostrato a Lapis e, su consiglio di questi, distrutto (*"P. M. DI MATTEO : - ... quando le abbiamo chiesto dei documenti che lei ha eventualmente mostrato a Lapis, al Professore Lapis, lei ha parlato di alcuni documenti, ha parlato di una mappatura, relativi al traffico telefonico in Via D'Amelio; DICH. CIANCIMINO : - Assolutamente sì.... ... Allora, questi documenti mi erano stati... Erano stati spediti a padre. Nel periodo nel quale poi mio padre alla fine è venuto a mancare, questi documenti mi ricordo che mio padre li teneva lì nel letto ed erano gli ultimi plichi che stavamo prendendo in esame, perché siamo intorno proprio a settembre - ottobre del 2002. Mio padre mi ricordo solo che disse, usava la frase: con questi documento li rovino, con questi documenti mi vendico della trappola, mi vendico del coso. Io non ho avuto contezza piena di tutta questa, che era un fascicolo e cose varie, che era una busta, diciamo, dove c'era pure un dischetto, non so che cosa era. Tra le altre cose, c'era un foglio dove descriveva tutte quelle che erano praticamente la ricostruzione delle cellule telefoniche che era stata fatta durante il periodo dei 19 giorni in assenza, diciamo, di perquisizione del covo. Non so chi e come era riuscito a ricavare questa mappatura di tutti i telefoni di alcuni soggetti che si trovavano in quella zona in quei 19 giorni, perché in quei 19 giorni che l'abitazione di Riina era stata diciamo lasciata sola, attraverso il controllo delle cellule erano riusciti a stabilire che certi elementi si erano trovati spesso lì..."*); ma su consiglio del prof. LAPIS, se ne disfece.
- che il terzo "pizzino" di Provenzano riguardava un appuntamento del giugno 1992 (*"P. M. DI MATTEO : - ....Leggo testualmente quello che c'è scritto: carissimo ingegnere, ho saputo che ha fatto avere le mie analisi al professore. Se ritiene che ci posso andare a trovarlo, me lo faccia sapere e anche come. Se lei pensa che parlare con questa gente ci porti qualcosa di buono, a lei non manca. M. mi ha detto che potremmo vederci il 16 o il 17, sarebbe più prudente il mercoledì. Mi faccia sapere per tempo...."* *"Mio padre... Praticamente il Provenzano dice che se mio padre ritiene di andare avanti, di parlare con i Carabinieri e che questa interlocuzione con i Carabinieri può portare dei vantaggi a noi tutti, a lei, ingegnere, non manca. Devo dire che mio padre è stato sempre reputato dallo stesso Provenzano un... Cioè, è stato sempre molto attento a qualunque che erano i consigli di mio padre, cioè era molto... Un atteggiamento molto referenziale, per cui anche se trovandoci innanzi*

*a Carabinieri e robe varie, ebbe... .. Allora: carissimo ingegnere, ho saputo che ha fatto avere le mie analisi al professore. Questo si riferisce a una situazione medica del Provenzano, che era... Inizialmente non andava bene, aveva dei problemi intestinali, poi si è saputo prostata e cose varie, e tramite me, lui mi fece avere delle analisi cliniche e cose e io le portai a mia zia Concetta Rubino, che le fece avere al professore Pagliaro.”);*

- che il quarto “pizzino” era riferito invece all’appuntamento già fissato col Provenzano per il 23 luglio 1992 e poi annullato a seguito della strage di via D’Amelio;

- che il quinto “pizzino”, invece, era stato consegnato da Provenzano in occasione di un incontro successivo alla scarcerazione del padre nel novembre 1999 (“*P. M. DI MATTEO* : - Senta, quali erano questi pensieri di Vito Ciancimino, che Provenzano avrebbe riferito al nostro amico Sen. e chi era questo, per quello che avete discusso con suo padre, questo amico Sen.?  
*DICH. CIANCIMINO* : - L'amico Sen. era il Senatore Dell'Utri Scusi, sì, sì, in effetti era ovvio, l'amico Senatore e l'amico mi ha detto, sì. Sono un po' stanco, comunque andiamo avanti... .. Sì, sì, l'amico era il Senatore Dell'Utri. La riunione non so invece proprio...”);

- che il sesto “pizzino” risale, invece, al 2001 quando un proprio parente, Zanghì, aspirava ad un incarico presso l’Azienda del Gas;

- che anche dopo i fatti del 1992 aveva continuato ad intrattenere rapporti con il Cap. De Donno sino al 2005;

- che dopo l’arresto il padre aveva avuto numerosi colloqui investigativi con De Donno;

- che il padre era stato, invece, chiamato per testimoniare a Firenze, ma, come d’accordo coi Carabinieri, non aveva risposto;

- che anche il “signor Franco” lo aveva rassicurato dicendogli che non sarebbe stato mai chiamato e, d’altra parte, gli aveva anche detto che l’iscrizione nel registro degli indagati avvenuta lo stesso giorno della morte del padre era stata fatta a sua garanzia poiché ciò gli avrebbe consentito di non rispondere;

- che si era deciso a rilasciare l’intervista a Nuzzi dopo la condanna penale ricevuta nonostante gli fosse stato assicurato l’esito positivo del processo ed anche perché sollecitato dalla moglie, essendosi, a quel punto, reso conto che le promesse dei Carabinieri non avevano avuto seguito;

- che il manoscritto esibitogli relativo alla deposizione a Firenze di Mori e De Donno è opera del padre;

- di avere conosciuto l’Avv. Mariani nel 2004 in occasione delle trattative relative a forniture di gas;

- che in ragione di tale rapporto aveva confidato all’Avv. Mariani di essere in possesso di documentazione concernente i rapporti del padre con i Carabinieri, documentazione che intendeva

fare avere al giornalista Viviano, ove gli fosse accaduto qualcosa, proprio attraverso il detto professionista e ciò come forma di tutela per le minacce che in quel periodo aveva ricevuto;

- di avere indicato all'Avv. Mariani il luogo in cui i documenti erano allora custoditi;
- che egli informò, quindi, anche Viviano;
- di confermare quanto scritto nel documento autenticato dall'Avv. Mariani riguardo alla conoscenza da parte di quest'ultimo del luogo in cui erano custoditi i documenti del padre;
- di avere fatto cenno a Viviano anche dei suoi rapporti con esponenti dei Servizi;
- di avere ricevuto pressioni per ritrattare dopo che aveva iniziato a rendere dichiarazioni alla A.G. nel 2008 e di averne parlato con Viviano;
- che tali pressioni provenivano da soggetti legati ai Servizi di Sicurezza;
- che addirittura gli era stato anticipato da tale Rosselli, conosciuto occasionalmente, che la Procura di Caltanissetta era stata sollecitata ad indagarlo per il reato di calunnia;
- che dopo la nascita del figlio il 24 novembre 2004, in vista delle vacanze natalizie, richiese un aggiornamento del passaporto al fine di inserirvi, appunto, il figlio;
- che a tal fine contattò l'amica Angela Cuccio che lavorava in un Commissariato;
- che poco dopo però la Cuccio gli disse che c'erano problemi per il rilascio di quel passaporto;
- che in quella occasione egli disse che si sarebbe rivolto al Capo della Polizia;
- che fece espressamente alla Cuccio il nome di De Gennaro;
- che, quindi, contattò il "signor Franco" incontrandolo a Roma e, raccontandogli il fatto, gli chiese di informare De Gennaro;
- che il "signor Franco" gli suggerì a quel punto di chiedere un passaporto autonomo per il figlio e di rinnovare anche il suo e quello della moglie;
- di non ricordare se il "signor Franco" si rivolse, poi, direttamente a De Gennaro o ad altri insistendo per ottenere un passaporto autonomo per il figlio;
- che successivamente gli furono consegnati i tre passaporti presso il bar Thomas di Roma;
- che precedentemente egli, invece, si era rivolto direttamente a De Gennaro per far trasferire a Palermo la Cuccio (*"poi dissi guarda Angela, dimmi dove vuoi andare, perché se lo chiedo, visto a chi lo chiedo, hai ampia facoltà di scelta. Dice: il mio sogno sarebbe l'aeroporto. Ho detto allora vai in aeroporto. E così poi è andata in aeroporto"*);
- di avere parlato telefonicamente con De Gennaro;
- che chiese espressamente di destinare la Cuccio all'aeroporto e De Gennaro acconsentì suggerendogli come impostare la pratica;
- che egli girò quella informazione alla Cuccio;

- di avere un amico, Donnino Rosso Di Vita, che lavora all'Alitalia presso lo scalo di Roma Fiumicino, ma di non essersi rivolto al predetto per ottenere il trasferimento della Cuccio;
  - che le utenze tanto di De Gennaro quanto del "signor Franco" erano registrate in una SIM intestata a Rosso di Vita che poi gli era stata sequestrata e non più restituita;
  - che per il "signor Franco" aveva memorizzato nella SIM più recapiti telefonici, sia cellulari che fissi;
  - che nella occasione in cui aveva consegnato al P.M. quel telefono aveva indicato uno dei numeri utilizzati per contattare il "signor Franco";
  - di non ricordare ora né il numero né come fosse stato annotato;
  - di avere anche indicato nella medesima occasione alcune utenze fisse riferibili al "signor Franco";
  - che aveva spontaneamente consegnato quel telefono alla procura;
  - di avere accompagnato il padre ad incontri con esponenti istituzionali o dei servizi di sicurezza presso un edificio sito nella via Villa Massima a Roma;
  - di avere indicato l'edificio di via Villa Massima a personale della DIA;
  - che il padre non aveva mai voluto approfondire il tema di quegli incontri;
  - che gli incontri avvenivano presso uffici dei Servizi (*"Gli uffici erano dei Servizi... ..Messi a disposizione, erano uffici competenti... Non so se ora, diciamo, avessero altre etichette... ..Per cui non so se in quell'ufficio ci fosse la dicitura... Veniva indicato...; P. M. DI MATTEO : - Suo padre le diceva che comunque erano messi a disposizione dai Servizi; DICH. CIANCIMINO : - Servizi, sì"*);
  - che aveva letto dichiarazioni del Col. Mori in cui questi aveva indicato erroneamente la casa Ciancimino in via Villa Massima
- ;
- che in occasione della perquisizione effettuata il 17 febbraio 2005 gli era stato sequestrato, tra le altre cose, anche parte di un foglio A/4 con un appunto manoscritto del padre che si riferiva a Berlusconi;
  - che la grafia di quel documento è probabilmente del padre;
  - che l'appunto forse si riferiva a minacce ricevute da Berlusconi;
  - che, invece, la grafia dell'altro documento consegnato ai P.M. l'1 dicembre 2009 era certamente del padre;
  - che nell'aprile 2010 aveva presentato a Palermo un libro scritto col giornalista La Licata e in quella occasione fu avvicinato da una persona presentatasi col nome di Rossetti o Rosselli che gli disse di essere amico del padre e di essere in possesso di documenti di questi;
  - di ricordare adesso, su sollecitazione del P.M., di avere già indicato quel soggetto col nome di Giancarlo Rosselli;

- che in quella occasione egli era accompagnato dagli addetti alla sua tutela;
- che il Rosselli era bassino e stempiato;
- che il Rosselli gli disse di essere Carabiniere e di avere incontrato più volte il padre col Gen. Paolantoni;
- che Rosselli aveva accompagnato il Gen. Paolantoni anche a casa Ciancimino;
- che il Rosselli lo invitò a riflettere sulle dichiarazioni che aveva reso a carico di Mori e De Donno;
- che Rosselli gli disse che gli avrebbe fatto avere materiale, che effettivamente successivamente gli spedì o consegnò personalmente a Bologna;
- che in occasione dell'incontro a Palermo, invece, Rosselli gli diede un suo biglietto da visita che attestava la sua appartenenza all'Arma dei Carabinieri;
- che Rosselli fece riferimento ad una copia del libro del padre che aveva avuto tramite una sorella di quest'ultimo;
- che effettivamente ricevette per posta il libro con alcuni documenti ed incontrò personalmente il Rosselli altre due o tre volte, l'ultimo dei quali nel 2011;
- che la finalità del Rosselli era quella di dimostrargli che le colpe nella vicenda della trattativa non erano dei Carabinieri;
- che il Rosselli gli suggerì di consegnare alla A.G. quei documenti che gli aveva fornito;
- che con la prima spedizione ricevette una busta manoscritta dal padre che conteneva un foglio con un elenco di nomi che egli ricordava di avere scritto su dettatura del padre con l'aggiunta, però, del nome De Gennaro (*"Nel manoscritto c'era una busta contenente dei nomi, un altro nominativo segnato. La busta era manoscritta da mio padre, il foglio era manoscritto da me personalmente e poi c'era una aggiunta con scritta De Gennaro... Una parte di questo elenco era stato... Diciamo era stato proprio scritto da me.... ...Era stato vergato proprio da me a mano"*);
- che anche altri documenti contenuti nella busta gli erano noti perché si trattava di documenti che una volta il padre gli aveva fatto spedire, per conservarli, al fratello Roberto;
- che Rosselli espose espressamente di potere consegnare direttamente alla A.G. i documenti in quanto non voleva esporsi;
- che tra i documenti fattigli avere da Rosselli v'era anche una copia di una lettera che Vito Ciancimino aveva indirizzato al Governatore della Banca d'Italia Fazio (*"Sicuramente c'era la lettera quella Fazio, , ma mi ricordo di questa lettera ce ne erano varie copie; .... ....P. M. TERESI : - La lettera... ....Illustrissimo Presidente dottor Fazio, sono Vito Ciancimino, il noto. Questa mia lettera a futura memoria vuole essere un pro memoria da ben conservare se realmente lei deciderà di scendere in politica, come da amici di regime mi è stato sussurrato. Ritengo mio dovere precisare che direttamente e indirettamente faccio parte di quel regime che oggi, a causa di tutti loro e anche*



*i miei sbagli costringeranno Ella, sicuramente persona super partes, e da me stimata e apprezzata nel tempo, nel tentativo di convincerla a prendere le redini di un paese destinato allo sfascio. Sono stato condannato su indicazione del regime per il reato di mafia, per mano di persone che a confronto alcuni mafiosi sono dei veri galantuomini. Già nel 1984, su preciso mandato di questa gente, dopo avere aderito a tutte le loro richieste, tirando fuori da un cassetto un vecchio rapporto della Criminal Pol trasmesso in Italia ben tre anni prima, si decise di armare la mano giudiziaria del Giudice Falcone al fine di eliminare dalla scena politica Vito Ciancimino. Si era decisa altra vera e propria epurazione che fu interrotta solo grazie al suicidio dell'Onorevole Rosario Nicoletti. In quel preciso momento i notabili della DC decisero di fare quadrato attorno alla morte del loro Segretario Regionale. Gli stessi che poi mi inviarono, tramite il Conte Vaselli, il dottor Di Gennaro, noto galantuomo, sia per prepararmi al triste evento, sia per controllare le eventuali reazioni e i danni che il mio arresto avrebbe potuto arrecare al loro nuovo disegno. Ma è proprio quest'anno che il regime sta tessendo il proprio capolavoro. Sono fermamente convinto che su ordine di questa gente si sia armata la mano della mafia per gli omicidi dell'Onorevole Lima, del Giudice Falcone e del Giudice Borsellino. Faccio parte di questo regime e sono consapevole che solo con il fatto farne parte presto ne sarò escluso. Al momento sono utile per i loro ultimi disegni prima del capolavoro finale. Dopo un primo scellerato tentativo di soluzione avanzato dal Colonnello Mori per bloccare questo attacco terroristico ad opera della mafia, ennesimo strumento nelle mani del regime e di fatto interrotto con l'omicidio del Giudice Borsellino, sicuramente oppositore fermo di questo accordo, si è deciso finalmente, costretti dai fatti, di accettare l'unica soluzione possibile per potere cercare di rallentare questa ondata di sangue che al momento rappresenta solo una parte di questo piano eversivo. Ho più volte chiesto invano, le produrrò tutta la documentazione, di essere ascoltato alla Commissione Antimafia con l'unica condizione che il tutto sarebbe dovuto avvenire con l'uso della diretta TV, con il solo intento di denunciare agli italiani tutto questo che in minima parte le sto denunciando, uno strumento di potere e di cui io stesso faccio parte. Questo stesso regime che pubblicamente ho denunciato come il grande architetto, è fatto di uomini delle istituzioni i cui nomi e cognomi io conosco bene. Ritengo che dopo la caduta del muro di Berlino, sia venuto a mancare il vero motivo, e anche i presupposti, per i quali io stesso ho aderito a tutto questo. L'ultimo tentativo in atto, quello di potere partecipare direttamente alla futura vita politica del nostro paese, è l'ennesimo atto scellerato al quale non solo non voglio prendere parte, ma che ho anche intenzione di denunciare. Tutta la vecchia gerarchia politica sarà destinata ad allinearsi a questo nuovo corso della storia della nostra Repubblica, che sta buttando le sue basi non più su un semplice imbroglio, ma su una vera e propria carneficina. Di tutto questo posso fornirle documentazione come prove e*

*nomi e cognomi. Vito Ciancimino. Si legge... Tra l'altro Vito Ciancimino scritto a macchina, come tutto il documento, e poi sotto c'è apparentemente.....;*

- che egli si occupò di fare riscrivere a macchina la lettera che, infine, era stata redatta in una versione più lunga;

- che anche il documento da lui consegnato il 13 settembre 2010 costituito da un manoscritto del padre che si apre con le parole “appunto per incontro a futura memoria” gli era stato recapitato da Rosselli;

- che il detto appunto era stato redatto dal padre tra settembre e ottobre 1992 (“*Esattamente questa è tra settembre - ottobre... Nel periodo settembre - ottobre del 92*”);

- che col padre avevano espressamente commentato il fatto che Di Pietro, a differenza di Borsellino, fosse stato avvisato, tanto che si era allontanato dall'Italia recandosi, secondo quanto gli disse il padre, alle Seychelles e non in Costa Rica come pubblicamente aveva dichiarato lo stesso Di Pietro;

- di non ricordare in vista di quale incontro fosse stato redatto quell'appunto;

- di riconoscere la grafia del padre nella annotazione “esempio di giornalismo cialtrone” manoscritta a margine di un articolo di stampa del giornalista La Licata pubblicato il 20 novembre 1992 (“*....Inetti o costantemente cretini, è questa la convinzione e lì è l'opinione che i giornalisti delle famose penne dell'antimafia hanno di noi poveri lettori. L'ingenuo La Licata vuole farci credere che l'incontro con il pentito Buscetta sia frutto di una semplice botta di culo, immaginate come possa sentirsi tranquillo il più famoso dei pentiti, colui il quale, grazie alle sue parziali e sempre monitorate, il fido De Gennaro si ferma a Ciancimino, rivelazioni, ha reso prima famoso e poi vittima designata il Giudice Falcone. Avevo in mente di riprendere a collaborare, dichiara. Certamente una nuova strategia impone che Buscetta riprenda a parlare di potenti. Che cosa ha in mente adesso De Gennaro? Perché organizza l'incontro con il fidato giornalista? Come mai uno dei nemici della mafia, forse il numero uno dei nemici della mafia gira indisturbato per le vie di Roma? Cosa stanno organizzando De Gennaro, Desena e compagni? Parentesi: a proposito di Contorno, Totuccio ha sofferto. Perché mi continuano a mandare avanti, nel tentativo di fermare questa follia, tramite il loro ambasciatore? Il mio lavoro con il Capitano è la sola strada percorribile. Che nuova trappola mi stanno preparando? Ho visto come mi hanno trattato all'antimafia, dichiara Buscetta, almeno a lui hanno deciso di ascoltarlo. Io ho appena scritto al Presidente della Commissione Antimafia, come mi è stato detto sia dal Colonnello, che dal mio ambasciatore, per potere essere ascoltato al più presto. Mi hanno garantito che il loro amico Violante mi ascolterà. Non ci credo, non lo permetteranno mai. Mi era stato assicurato un incontro privato, vedremo. Voglio avere la presunzione di potere fare passare tutte le stragi come opera della mafia. Neanche i bambini possono credere a tutto questo, non hanno più etichette, terrorismo di destra, eversiva, servizi deviati, ormai le hanno sperimentate tutte, ma*

*non possono vendere da ora in poi le loro porcherie come frutto di menti mafiosi. L'ambasciatore dice che devo continuare a fidarmi. Oggi siamo in questa situazione per causa loro, spero possano ascoltare i miei consigli”);*

- che egli aveva visto quel dattiloscritto dopo il 1999, ma era stato scritto poco dopo la pubblicazione dell'articolo ed allegato all'articolo medesimo;
- che l'ambasciatore citato in quello scritto è il “signor Franco”;
- che Rosselli negli incontri successivi gli chiedeva sempre se avesse consegnato alla A.G. la documentazione;
- che in occasione dell'ultimo incontro il Rosselli gli parlò di minacce anche al figlio;
- di avere parlato di tali minacce con i giornalisti La Licata e Viviano;
- che Rosselli in quella occasione gli disse che gli avrebbe fatto avere anche un biglietto manoscritto di De Gennaro di ringraziamento per Vito Ciancimino (*“Mi ha detto che a dimostrazione di quelli che erano i rapporti tra mio padre e il Vaselli, mi avrebbe consegnato un biglietto di auguri manoscritto personalmente dal De Gennaro per mio padre, per ringraziarlo di qualche cosa. Dice: vedrai che con questo documento tu così puoi provare nettamente, nessun... Perché mi ero beccato la denuncia, la calunnia di De Gennaro, per cui in quell'incontro mi ha detto: ti darò una documentazione inequivocabile, vergata a mano dal dottor De Gennaro, allora era della Criminal Pool, dove interloquisce con tuo padre attraverso anche un biglietto di auguri. Credo che si trattasse di questa specie di aiuto finale”);*
- che il documento contenente l'elenco di nomi che egli aveva consegnato alla Procura il 15 giugno 2010 gli era stato fatto avere da Rosselli;
- che egli aveva scritto quell'elenco di nomi sotto dettatura del padre secondo il quale quei soggetti erano quelli da lui definiti il “grande architetto”;
- che il detto elenco faceva parte dei documenti che il padre aveva spedito da Rotello per custodirli;
- che, anzi, ricordando meglio, quell'elenco gli era stato dettato dal padre mentre si trovava a Roma dopo il 1999;
- di non essere in grado di spiegare la cerchiatura del nome Gross e quel collegamento contenuto nel documento tra Gross e De Gennaro;
- che il nome De Gennaro non è stato scritto da lui, ma dal padre, così come l'annotazione nella parte retrostante dove si legge “contatti Massimo”;
- di non ricordare, contrariamente a quanto precedentemente dichiarato, che il padre avesse collegato il nome Gross al “signor Franco”;
- di riconoscere la grafia del padre anche nel manoscritto in cui si parla del magistrato Di Gennaro;

- di essere a conoscenza che, poi, quel documento è stato utilizzato per la comparazione col nome di De Gennaro aggiunto nell'elenco di nomi pure consegnato dall'imputato;
- che dopo che il Rosselli gli aveva parlato delle minacce, aveva effettivamente ricevuto un pacco contenente chiodi, viti, marchingegni ed altro con una lettera minatoria;
- che il documento sequestrato il 17 febbraio 2005 costituito da parte di foglio A/4 contenente un riferimento a Berlusconi egli lo aveva già visto nella sua interezza quando gli era stato consegnato da ambienti riconducibili a Provenzano per farlo avere al padre affinché questi ne redigesse una forma più adeguata per farla avere al destinatario;
- che quando egli consegnò al padre quel documento, nel 1994, quest'ultimo era detenuto;
- che la lettera, nella sua interezza, aveva come destinatario finale Dell'Utri;
- che coloro che gli avevano consegnato la lettera volevano che il padre la leggesse;
- che il padre successivamente gli aveva consegnato la lettera che aveva riformulato costituita da una o due pagine;
- di avere rivisto il documento soltanto quando gli era stato esibito dalla Procura nell'ambito di altro procedimenti rispetto a quello per il quale, il 17 febbraio 2005, era stato sequestrato;
- che, secondo quanto dettogli dal padre, il "triste evento" di cui si parlava nella lettera atteneva a minacce nei confronti di familiari di Berlusconi;
- che vi era, invece, un altro documento manoscritto dal padre in cui si faceva cenno ancora alle televisioni di Berlusconi e che costituiva parte della lettera riscritta dal padre;
- che anche questa lettera aveva come destinatario Berlusconi o Dell'Utri;
- che il padre era a conoscenza che vi era un rapporto diretto tra Provenzano e Dell'Utri;
- che sostanzialmente si trattava di una minaccia rivolta a Berlusconi;
- di riconoscere come scritto dal padre anche il documento definito "paradigma della collaborazione", dove il riferimento a Provenzano era per il fatto che della richiesta del passaporto era a conoscenza anche Provenzano;
- che probabilmente il padre, per ragioni di prudenza, aveva, poi, ommesso il nome Binu quando aveva fatto dattiloscivere quel documento;
- che l'annotazione "il falso è chiaro e lampante" a margine di un estratto del libro di Lino Iannuzzi è stata manoscritta dal padre ed era riferita alla tempistica dei contatti con i Carabinieri ("*P. M. DI MATTEO* : - *In questa pagina... Innanzitutto lei ha commentato con suo padre l'apposizione, diciamo, di questa dicitura, il falso è chiaro e lampante, con riferimento a quello che c'è scritto accanto? Cioè dice Vito... Nel libro si legge: dice Vito Ciancimino, avevo avuto dal Capitano De Donno varie sollecitazioni per iniziative comuni, le avevo respinte, ma dopo i tre delitti, quello di Lima, che mi aveva sconvolto, quello di Falcone, che mi aveva inorridito, quello di Borsellino che mi aveva*

*lasciato sgomento cambiavi idea e ricevetti nella mia casa di Roma il predetto Capitano; DICH. CIANCIMINO : - Sì, è la tempistica quella concordata con i Carabinieri, che mio padre fa riferimento anche in altri appunti che vi ho consegnato, nel senso di post - datare... C'era un accordo scritto anche di post datare quelli che erano gli incontri avvenuti con il Capitano dei Carabinieri. C'era una versione che doveva essere... Perché... Che era stata anche raccontata ai Magistrati, che doveva essere concordata... ..è una cosa che commentiamo con mio padre... ..Perché su precisa richiesta dei Carabinieri, si erano messi d'accordo, anche per evitare conseguenze nei miei confronti e altre situazioni, che il tutto dovesse partire da agosto, e così era stato... Si è sbagliato soltanto che mio padre diceva l'8 e il Colonnello diceva il 28, c'era stato pure che si erano capiti male forse... ..Mio padre qui... Cioè, in una intervista, perché è un virgolettato, mio padre riferisce a Lino Iannuzzi, che in effetti ha intervistato mio padre durante la redazione di questo libro, che dopo le varie sollecitazioni per mettere fine alle stragi, dopo la strage di Borsellino, che l'avrebbe sconvolto più di tanto, si decide a incontrare a Roma, ai primi di agosto, non so quando, il Capitano De Donno, versione concordata con i Carabinieri... ..Poi, Presidente, credo che non è che ne abbiamo parlato più di tanto, perché credo che da quello che già era venuto fuori anche da testimonianze assunte dal Capitano De Donno durante i vari processi, che questo episodio era falso, cioè, non è che c'era bisogno dell'annotazione di mio padre. Mio padre ovviamente lo annota, ma... Mio padre riceve il Capitano dei Carabinieri i primi... Fine maggio - i primi di giugno, come dallo stesso Capitano De Donno confermato durante gli interrogatori”);*

- che le promesse cui si fa riferimento nel manoscritto sequestrato il 3 giugno 1996 all'interno della cella del padre che si apre con le parole “agevolazioni sui processi” erano quelle che gli erano state fatte dai Carabinieri;

- che col padre aveva commentato anche l'appunto in cui questi faceva riferimento a Cangemi, la cui collaborazione, secondo il padre, era stata pilotata;

- che nel manoscritto che si apre con le parole “mafioso secondo Marchese” v'è riferimento anche ad un altro politico di cui, però, egli non intendeva fare il nome per timore di conseguenze;

- che il contatto che il padre aveva avuto il 17 dicembre 1992 cui si fa riferimento nel medesimo documento era Provenzano;

- che il padre, quando gli dettò l'elenco di nomi, gli raccomandò di custodirlo perché se avesse fatto quei nomi gli sarebbero derivate gravi conseguenze;

- di ricordare che la persona indicata come F/C Gross lavorava presso una ambasciata;

- di non ricordare di avere apposto alcuna cerchiatura sul nome Gross e che l'indicazione su De Gennaro era contenuta nel documento fattogli avere da Rosselli;

- di avere il ricordo, però, che quando egli chiese al padre a chi facesse riferimento De Gennaro, il padre aveva cerchiato il nome Gross (*“A mio padre avevo chiesto a chi faceva riferimento De Gennaro e lui mi cerchiò... Ora però non ho un ricordo preciso... ..Si parla in quell'elenco... Io faccio la domanda a mio padre De Gennaro, perché sicuramente ne avevo sempre sentito parlare. Ovviamente De Gennaro era qualcuno diciamo che mi nominava sempre mio padre, precisiamo... Io, Presidente, il dottor De Gennaro l'ho nominato già a febbraio del 2010, non è che è una cosa che viene fatta soltanto in quell'occasione, per la prima volta ne parlo già al febbraio del 2010 del dottor De Gennaro, non è quello il momento in cui viene...”*);
- che nell'interrogatorio del 15 giugno 2010 aveva consapevolmente dichiarato un fatto non vero quando aveva affermato che il nome De Gennaro era stato scritto in quel foglio dal padre davanti a lui, anche se, invece, era comunque, vero che il padre una volta gli aveva detto che a quell'elenco di nomi avrebbe dovuto aggiungere De Gennaro;
- che il padre aveva avuto risalenti rapporti con De Gennaro;
- di sapere che il padre, oltre a ricevere informazioni da parte di De Gennaro sulle indagini in corso, a sua volta forniva informazioni a De Gennaro;
- che De Gennaro era intervenuto anche per aiutare il padre e Vaselli quando occorreva monetizzare alcuni libretti al portatore per trasferire denaro all'estero;
- di non conoscere alcuno presso il Commissariato Villa Glori di Roma ove risulta essere stato richiesto il suo passaporto e quello dei suoi familiari e di non essersi mai fisicamente recato in quel Commissariato essendosi rivolto al “signor Franco”;
- di non avere mai sentito di un appartenente alla P.S. di nome Cecala;
- di riconoscere nelle fotografie numerate da 7 a 11 dell'album fotografico che gli viene mostrato l'edificio di via Villa Massima a Roma ove aveva accompagnato il padre per incontri col “signor Franco” o con altri esponenti delle Istituzioni;
- che nelle fotografie numerate da 1 a 4 riconosce, invece, altri edifici, nelle prime tre nei pressi di via del Tritone e nella quarta forse in via della Croce a Roma, dove pure aveva talvolta accompagnato il padre;
- che al di là dei contatti col “signor Franco” non ha aveva mai avuto alcun contatto con personale dell'ambasciata americana presso la Sante Sede né con persone cittadine dello Stato del Vaticano;
- che il materiale esplosivo per la cui detenzione era stato poi condannato gli era giunto presso l'abitazione del suocero a Bologna qualche giorno prima dell'arresto, il 6 o 7 aprile 2011;
- che precedentemente aveva denunciato altri fatti intimidatori di cui era stato vittima (*“Lettere con proiettili...”*), ma che in quel caso non l'aveva fatto perché la minaccia riguardava il figlio (*“Sì, era*

*esplicitamente scritto nella missiva, che qualora mi fossi rivolto alla scorta, alle forze dell'ordine, avrebbe pagato mio figlio”).*

In sede di esame e controesame delle altre parti iniziato all'udienza del 6 maggio 2016, quindi, l'imputato Massimo Ciancimino ha, altresì, dichiarato, aggiunto e precisato:

- che il numero telefonico utilizzato per contattare De Gennaro in occasione del trasferimento della Cuccio era quello che gli era stato indicato da Vaselli e dal padre e che ricorda di avere, appunto, chiamato quel numero ancorché precedentemente aveva dichiarato di avere contattato De Gennaro tramite il “signor Franco”;
- che quella utenza gli era stata indicata tra il 1999 ed il 2000 dopo la scarcerazione del padre;
- di avere chiamato quel numero ogni due o tre mesi anche per esigenze relative ai suoi spostamenti aerei;
- di non avere alcuna certezza di avere parlato telefonicamente direttamente con De Gennaro;
- di ricordare di avere cercato tale Delli Noci per l'atterraggio a Palermo di un aereo del proprietario della Motorola così come risulta da una intercettazione e di non escludere di avere potuto parlare con lo stesso anche del problema della Cuccio, per il cui trasferimento, però, in definitiva, aveva interessato il “signor Franco” e De Gennaro;
- di ribadire che il “signor Franco” a Roma gli parlò espressamente dell'imminente arresto di Provenzano;
- che forse, come precedentemente dichiarato, aveva contattato il “signor Franco” prima di rientrare dall'Egitto dopo l'arresto di Provenzano;
- che tra la documentazione custodita a Parigi vi era anche una copia della pubblicazione “Parioli Pocket” contenente una fotografia diversa da quella che poi gli fu mostrata dai magistrati di Caltanissetta;
- che allorché ai giornalisti aveva detto che il “signor Franco” è De Gennaro intendeva dire che parlare col primo era come parlare col secondo;
- che la foto custodita in Francia raffigurava il “signor Franco” e non De Gennaro contrariamente a quanto risulta da una precedente dichiarazione contestatagli;
- che dal verbale di perquisizione e sequestro non risulta il sequestro anche della SIM contenuta nel cellulare marca Bang & Olufsen perché probabilmente i Carabinieri non avevano aperto il detto telefono per la mancanza dell'apposita chiave;
- di ricordare che il “signor Franco” in occasione della questione del passaporto nel 2004 si era rivolto a tale Barbera, ma di non ricordare se egli in precedenti interrogatori avesse parlato del Dott. Arnaldo La Barbera;
- di conoscere il proprietario del bar Thomas Franco Maiorano;

- che la firma in calce la modulo per il rilascio del passaporto è la propria, mentre non riconosce come propria la grafia di chi ha compilato il modulo;
- che il padre disponeva di due macchine per scrivere;
- di non avere avuto più contatti né con il “signor Franco” né con Rosselli dopo l’inizio del processo, ma di avere attribuito a quest’ultimo la lettera di minacce che gli era stata recapitata in coincidenza con l’inizio del processo medesimo;
- che successivamente alle più generiche dichiarazioni rilasciate nel 2010 era riuscito a collocare meglio nel tempo e nei luoghi l’incontro tra il padre e Provenzano presso lo studio Braconi sulla scorta di intercettazioni di cui ebbe conoscenza successivamente a quelle dichiarazioni;
- che è possibile che ricordi in modo impreciso la seconda persona che, trovandosi a bordo dell’autovettura con Lima quando questi fu ucciso, manifestò preoccupazioni;
- che il padre presumeva che il Dott. Borsellino fosse a conoscenza della “trattativa”;
- che nei primi interrogatori aveva collocato il primo incontro del padre con il Col. Mori nei primi di luglio 1992 anziché nel precedente mese di giugno perché ancora non aveva avuto modo di esaminare i documenti del padre;
- che nei primi interrogatori nel 2008 non aveva rivelato tutto ciò che era a sua conoscenza, non avendo interamente maturato la relativa decisione, e così, tra l’altro, ad esempio, non aveva detto che De Donno sin dal primo momento aveva fatto il nome di Mori e, più in generale, fatto molteplici dichiarazioni (dettagliatamente contestategli nel corso dell’esame e che qui possono omettersi per le conclusioni che successivamente saranno esposte), poi modificate negli interrogatori resi successivamente;
- che aveva modificato l’iniziale dichiarazione secondo cui forse il c.d. “papello” non era stato consegnato ai Carabinieri poiché successivamente aveva rinvenuto un appunto del padre che attestava quella consegna;
- che ha potuto ricostruire la vicenda del passaporto in progressione esaminando successivamente i documenti del padre;
- che nel 1992 aveva soltanto intuito, riguardo a tale vicenda il passaporto, quanto poi il padre gli aveva chiarito soltanto nel 1999-2002;
- di non ricordare se il padre gli avesse detto espressamente che intendeva recarsi in Germania per incontrare Provenzano;
- che nel 2008 aveva riferito che Riina non era stato mai a casa del padre perché non aveva ancora deciso la piena collaborazione;
- di avere ritrattato la dichiarazione secondo cui la madre conosceva il “signor Franco” perché la madre gli disse che non intendeva essere coinvolta;



- che il “signor Franco” conosceva il Gen. Pollari;
- che nel 2011 aveva dichiarato che l’elenco con l’aggiunta del nome De Gennaro lo aveva ritrovato tra alcune fotografie della madre e non già che gli era stato consegnato da Rosselli perché si trovava in condizioni particolari per il suo stato di detenzione e che per analoghe ragioni aveva poi dichiarato di avere falsificato quel documento per avallare le tesi del padre;
- di avere iniziato a rendere le sue dichiarazioni dopo la condanna di primo grado per riciclaggio che aveva subito, egli solo tra i cinque figli di Vito Ciancimino, nonostante le rassicurazioni di De Gennaro;
- che nei primi interrogatori del 2008 non aveva parlato di incontri con Riina;
- che inizialmente aveva dato una diversa versione sulla consegna del “papello” per timore di conseguenze penali per sé (“AVV. CIANFERONI : - Foglio 16, la domanda, foglio 16 di questo verbale, il ponente la domanda era il dottore Liguori di Caltanissetta: ho visto questo foglio - gli legge Liguori - il punto decisivo: il papello fu portato da un signore, mi pare, perché i contatti con il Cinà mio padre li aveva direttamente. Cinà veniva a casa, il papello invece non fu consegnato dal Cinà, fu consegnato da una terza persona, che devo dirle in una occasione ho visto a Roma. Lei così risponde, dice: sì, una persona palermitana, dice lei. Sì. Non ha altri elementi? Chiede allora il dottore Di Natale? Lei dice: no. Ecco, questa è la versione diciamo Caltanissetta stile. Poi a Palermo ha dato una versione tutta diversa, ne ha date più di una, ha detto il papello è andato lei, quello è venuto al bar Chesterfield, come si chiama, insomma, ha dato varie versioni... .. Ecco, come mai a Caltanissetta ha dato questa versione che è opposta a quella che va lei a prenderlo, lo porta a suo padre?; DICH. CIANCIMINO : - Perché se avessi dato solo la prima risposta, oggi non mi troverei qui imputato per concorso esterno... ..stavo proteggendo me stesso dall'imputazione della quale rispondo qui di fronte alla Corte, di essere il postino di mio padre, Provenzano e Riina, stavo proteggendo me, è un mio diritto, Avvocato Cianferoni”);
- di sapere del rapporto tra Riina e il Dott. Cinà per averli visti insieme;
- di non avere mai conosciuto Bagarella e Giovanni Brusca;
- che il 10 ottobre 2005 si era avvalso della facoltà di non rispondere in un interrogatorio dei P.M. di Palermo perché così consigliato dai suoi difensori;
- che inizialmente non aveva voluto parlare di Berlusconi;
- che ugualmente nei primi interrogatori non aveva riferito che secondo il padre ad un certo momento Dell’Utri era subentrato nella negoziazione con i mafiosi;
- di non sapere se effettivamente l’On. Mancino fosse stato messo a conoscenza o meno degli incontri dei Carabinieri col padre, ma che quest’ultimo gli disse che Mancino si sarebbe adoperato per mettere

fine alla strategia stragista di “cosa nostra”, anche se il padre riteneva che la garanzia dell’On. Mancino non fosse sufficiente;

- che per soddisfare le richieste dei mafiosi sarebbe stato necessario un intervento del Ministro della Giustizia;

- di essere imputato a Reggio Emilia in un processo per il reato di associazione per delinquere finalizzata all’evasione fiscale;

- che il padre non gli disse mai se Pollari conosceva Provenzano;

- che quando consegnava le buste per conto del padre a Provenzano, questi gli dava le istruzioni per ritirare la risposta;

- che nel suo primo interrogatorio del 2008 si era limitato a riferire su Cinà quanto già a conoscenza dell’A.G. sulla base di ciò che aveva riferito il padre Vito;

- che egli alla fine di giugno recapitò la busta, consegnatagli a Palermo dal Cinà, al padre che si trovava a Roma;

- di avere indicato egli stesso un conto estero di cui aveva la disponibilità e che non era stato individuato col precedente sequestro;

- di essere stato sottoposto a controlli continui (“*AVV. LA BARBERA : - Senta, a quanti controlli lei era sottoposto giornalmente?; DICH. CIANCIMINO : - ... ho denunciato pubblicamente di avere subito più di mille e settecento controlli, una media di cinque controlli a notte... .. e tutti i controlli avvenivano con incursioni casalinghe... ..A notte anche sette*”);

- che egli non conosceva il contenuto dei messaggi che riceveva dal padre per consegnarli ad altri e di quelli che gli venivano consegnati per recapitarli al padre e di avere sempre obbedito agli ordini del padre;

- che allorché Rosselli gli consegnò il documento con la lista di nomi cui era stato aggiunto quello di De Gennaro non gli disse che il documento era stato contraffatto, ma soltanto di depositarlo in Procura, specificandogli, forse, che la cerchiatura del nome GROSS era stata fatta dal padre;

- che nell’interrogatorio del 2011 aveva in un primo tempo confessato la contraffazione del documento perché era detenuto ed intendeva ottenere la scarcerazione;

- di aver già parlato del Rosselli prima ancora di essere arrestato per la calunnia e, in particolare, sin dal dicembre 2010 pur non avendone fatto il nome.

\* \* \*

Nel corso dell'esame di Massimo Ciancimino, sono stati esibiti e/o acquisiti come meglio specificato nei verbali in atti i documenti riportati alle pag. 410-423 cui qui si rinvia.

\* \* \*

2.2.- A provare la colpevolezza di Massimo Ciancimino per il reato di cui al capo E) sarebbero bastate le ammissioni dell'imputato. Questi, infatti, incalzato già dalle domande dello stesso P.M., ha, infine, ammesso di essere stato ben consapevole della falsificazione di quel documento nel momento in cui ebbe a consegnarlo alla A.G. (*"..Me ne assumo la responsabilità.."*) con la incontestata finalità di supportare i racconti che coinvolgevano il Dott. De Gennaro. Una falsificazione desumibile, se non altro dall'ammissione che, contrariamente a quanto in precedenza rassegnato, non era vero che quella aggiunta alla lista del nome di De Gennaro fosse stata fatta dal padre in sua presenza nel momento in cui gli forniva indicazioni sulla identità del "signor Franco".

E in effetti, quella (falsa) dichiarazione di Massimo Ciancimino a proposito della cerchiatura e della scrittura del nome De Gennaro asseritamente fatte dal padre "in sua presenza" (anche se si volesse credere alla provenienza del documento già falsificato dal fantomatico "sig. Rosselli") era indubbiamente servita (per la conseguente riconducibilità alle conoscenze di Vito Ciancimino) a rafforzare l'incolpazione nei confronti del De Gennaro medesimo riguardo ai rapporti con esponenti mafiosi.

E, d'altra parte, lo stesso Massimo Ciancimino ha riferito che quel documento gli era stato dato dal "sig. Rosselli" proprio per supportare le dichiarazioni accusatorie a carico di De Gennaro attribuendone la fonte a Vito Ciancimino.

Tanto basta a integrare la contestata fattispecie criminosa della calunnia sia sotto il profilo materiale che sotto il profilo psicologico. Ma la Corte ha ritenuto di non potersi sottrarre alla necessità di verificare le dichiarazioni di Massimo Ciancimino riguardo alla provenienza di quel documento da lui addebitata ad un terzo mai identificato (tale Rosselli) ed al contesto con il quale il predetto imputato ha inteso giustificare (se non

“legittimare”) quella contraffazione: nel senso che il documento è un artefatto, ma sarebbe vera la notizia così documentata, e cioè che, secondo quanto riferitogli da suo padre in ordine al ruolo del dott. DE GENNARO in tutta la vicenda risponderebbe al vero *“Il suo essere doppio giocista, il suo fare un colpo al cerchio e alla botte, tutta documentazione che è stata presentata da me e data ai Carabinieri su quello che era il ruolo di De Gennaro, sul fatto che aveva fatto fare l'intervista alla stampa e cose varie. A questo punto io gli dico: è in questa cerchia De Gennaro? E lui mi dice: sì, De Gennaro va messo in questa cerchia, ma non l'ho redatto io, né l'ha redatto mio padre... ..Cioè, mio padre definisce De Gennaro integrante a questo sistema di potere del quarto livello, questo è quello che io chiedo a mio padre”*).

Parimenti la Corte ha ritenuto necessario analizzare le medesime dichiarazioni perché più o meno direttamente ricollegate a quelle in modo più ampio rese dal Ciancimino, in generale, quale testimone dei rapporti tra suo padre, alcuni esponenti mafiosi (primi tra tutti Bernardo Provenzano e Salvatore Riina) ed alcuni soggetti asseritamente appartenenti ai servizi di sicurezza (primo tra tutti, il c.d. “signor Franco” ugualmente mai identificato) e, più specificamente, quale testimone della c.d. “trattativa Stato-mafia”.

## **CAPITOLO 3**

### **I TESTIMONI A RISCONTRO.**

3.1- L'intero capitolo 3 della parte SECONDA è stato quindi dedicato alla rassegna delle deposizioni dei testi che erano stati indicati dalla pubblica accusa a riscontro della credibilità di Massimo CIANCIMINO (cfr. pagg. 423-688), inclusi quelli che già erano

stati esaminati dinanzi all'A.G. (pagg. 571-583<sup>5</sup>), nonché i testimoni esaminati (v. pagg. 583-588) con riferimento all'episodio della perquisizione del 17 febbraio 2005 (del villino all'Addaura in cui lo stesso Massimo trascorreva la villeggiatura estiva e di un magazzino nella disponibilità del medesimo imputato); ed hanno fatto seguito, al Capitolo 4, la disamina delle risultanze degli accertamenti tecnico-scientifici espletati sui documenti prodotti da Massimo CIANCIMINO (incluso il famigerato "Papello"); e, al capitolo 5 (pagg. 764-783), l'analisi di alcune intercettazioni telefoniche (come quelle tra il Prof. LAPIS e l'avv. LIVRERI; e tra Massimo CIANCIMINO e la moglie, Sig.ra MESSEROTTI).

L'esito non è stato quello che, per le parti della narrazione che non si riferivano alla conclamata calunnia, auspicava la pubblica accusa, per tutte le ragioni e considerazioni svolte al capitolo 6, essendone venute, sui punti più controversi, smentite assai più che conferme, persino dai soggetti più vicini, come il fratello Roberto – che a differenza del fratello Giovanni non si è avvalso della facoltà offertagli dall'art. 199 c.p.p.<sup>6</sup> - o la

---

<sup>5</sup> Si tratta delle trascrizioni delle audizioni di alcuni testimoni esaminati innanzi a Tribunale di Caltanissetta nel processo (n. 720/14 R.G.) ivi allora in corso a carico di Massimo Ciancimino per il reato di calunnia in danno dello stesso De Gennaro (si tratta di fatto diverso da quello per il quale si è proceduto in questa sede) e di altri. Tra i testi predetti, Udienza 29/6/2015 nella quale è stato esaminato il teste PANSA ALESSANDRO, il quale ha riferito sui rapporti confidenziali, ai fini di indagine, intrattenuti da lui e De Gennaro con Romolo Vaselli (Tali dichiarazioni sono state, poi, confermate, senza aggiunte, all'udienza del 16/11/2016, come risulta dal verbale e dalla relativa trascrizione prodotti dalla difesa di Massimo Ciancimino all'udienza del 23 febbraio 2017 ai fini della rinuncia all'esame del medesimo teste).

Udienza 6/7/2015 nella quale è stato esaminato il teste MANGANO ROBERTO già esaminato anche nel presente processo (v. sopra).

All'udienza 26/11/2015 è stato esaminato il teste COSTANTINI FRANCO, titolare di una società di noleggio, il quale ha riferito di avere fatto da autista a Vito Ciancimino. Il teste, poi, ha aggiunto che Vito Ciancimino era molto riservato, che, pur denigrandolo, era molto legato al figlio Massimo ("*Beh, il padre lo denigrava spesso, però era l'unico che sentiva e gli voleva un bene dell'anima. Era l'unico con cui parlava dei figli.... ..Era il prediletto della famiglia*") e che qualche volta, del tutto occasionalmente, avevano incontrato per strada De Gennaro e Vito Ciancimino si era limitato a salutarlo anche se in passato, per timore, aveva negato anche tali occasionali incontri.

All'udienza 1/2/2016 è stato esaminato il teste NARRACCI LORENZO, Dirigente presso la presidenza del Consiglio dei Ministri – Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna, il quale ha riferito di essere transitato dall'Arma dei Carabinieri ai Servizi nel 1983, all'epoca SISDE e di avere lavorato anche a Palermo ("*A dicembre del '91 invece sono stato trasferito a Palermo in qualità di Vice Capo Centro Dove sono rimasto sino a gennaio '93*"), ma di non avere mai conosciuto Vito Ciancimino, né il figlio Massimo. All'udienza 11/05/2015 è stato esaminato il teste ROSSODIVITA DONNINO, il quale, in sintesi, ha dichiarato di avere prestato servizio all'aeroporto di Roma, da ultimo quale capoturno delle partenze nazionali e di avere conosciuto Massimo Ciancimino attraverso comuni amici e che lo stesso, quindi, aveva iniziato a chiedergli qualche cortesia anche talvolta per amici suoi.

<sup>6</sup> Va detto, però, che gli imputati Subranni, Mori e De Donno, contestualmente al deposito delle liste testimoniali, hanno chiesto, ex art. 469 comma 4 bis c.p.p., anche l'acquisizione dei verbali di tutte le prove orali raccolte nel processo svoltosi

moglie MESSEROTTI Carlotta<sup>7</sup>. Nella migliore delle ipotesi, i testi hanno riferito ciò che lo stesso Massimo aveva loro confidato, peraltro dopo che aveva già iniziato la sua vulcanica collaborazione con l'A.G.

Roberto CIANCIMINO, in particolare, ha confermato che la casa familiare era in Palermo via Sciuti, fino al 2000, anche se il padre si era trasferito a Roma fin da quando aveva avuto la misura interdittiva del (divieto di soggiorno in Sicilia, Calabria e Campania). Suo padre si consultava e confidava soprattutto con Roberto, che essendo avvocato dal 1987, seguiva tutti i suoi processi del padre. Questi aveva un rapporto di particolare confidenza anche con la figlia Luciana, mentre il figlio Massimo, seppur non particolarmente stimato, era quello, che essendo più libero, si occupava quotidianamente delle incombenze del padre soprattutto quando questi risiedeva a Roma, intrattenendo i contatti per conto del padre medesimo.

Ha poi aggiunto:

- di non avere mai sentito parlare di tale Carlo Franco e di ritenere che tale soggetto sia frutto della fantasia del fratello Massimo poiché il padre non aveva mai avuto rapporti con i servizi segreti anche se una volta gli disse di avere saputo che questi aveva un dossier su di lui che, comunque, non conteneva notizie particolari;
- di non avere mai sentito parlare dell'Ing. Lo Verde se non dai giornali e di non essere a conoscenza di incontri del padre con Provenzano, col quale aveva soltanto contatti

---

a carico di Mario Mori e Mauro Obinu dinanzi al Tribunale di Palermo Sezione Quarta Penale conclusosi con sentenza del 17 luglio 2013, e tra queste anche l'esame testimoniale, in data 20 ottobre 2009, di Giovanni Ciancimino (del quale è stata, conseguentemente, acquisita la relativa trascrizione utilizzabile, nel giudizio di primo grado soltanto nei confronti dei predetti imputati Subranni, Mori e De Donno. Nel presente giudizio d'appello Giovanni CIANCIMINO è stato sentito nuovamente e le parti hanno prestato il consenso all'utilizzabilità della deposizione rea nel processo MORI/OBINU).

<sup>7</sup> In particolare, sulla vicenda del passaporto ottenuto in favore del figlio da poco nato, esclude che si siano recati presso un Commissariato di Roma. Suo marito si rivolse invece al titolare di un bar e in un locale attiguo provvidero a firmare i moduli per la richiesta del passaporto che poi furono ritirati da una persona che non conoscevano. Si occupò poi suo marito di tornare a Roma per ritirare il documento. Effettivamente suo marito vantava di avere ottenuto il trasferimento della loro amica poliziotta Angela CUCCIO grazie all'interessamento di Giuseppe DE GENNARO; e sempre questo nome le fece a proposito del trattamento di favore di cui godevano negli aeroporti di Roma e di Palermo, allorché Massimo trasportava con sé ingenti somme di denaro senza sottoporsi agli ordinari controlli di polizia. Del signor Franco sentì invece parlare da suo marito solo diversi anni dopo che aveva iniziato a collaborare con l'A.G. In pratica, gli unici elementi frutto di sue conoscenze dirette, smentiscono le ricostruzioni del marito, mentre per il resto sa solo quelle che le disse il marito, per lo più dopo che aveva cominciato a rendere dichiarazioni all'A.G..

indiretti, anche perché molto prudente e attento a non incontrare che soggetti incensurati;

- di avere lavorato alle dipendenze della società ICES di Romolo Vasellicol quale il padre aveva risalenti rapporti ed al quale aveva fittiziamente intestato una sua società;

- che Vaselli vantava un'amicizia col Dott. De Gennaro;

- che dopo l'arresto del padre egli aveva incontrato Vaselli che gli aveva detto di avere saputo da De Gennaro che la situazione del padre non era particolarmente grave, ma non erano notizie riservate, e più opinioni e previsioni che il portato di informazioni riservate; e suo padre, in carcere, commentò che usavano con lui il bastone e la carota;

- che il padre commentava negativamente la figura del Dott. De Gennaro, in quanto lo riteneva parte di un sodalizio annidato dentro le istituzioni, che filtrava le informazioni da dare alla magistratura; parlava spesso di un grande architetto per significare un burattinaio che dirigeva tutto.

- di non sapere se il padre conoscesse Salvatore Riina, ma di escludere che vi fossero rapporti diretti;

- che il padre non aveva mai personalmente incontrato il Dott. De Gennaro;

- che una persona aveva informato il padre che nei dossier tenuti dai servizi segreti su esponenti politici non v'erano elementi a carico dello stesso.

Scontate le smentite di Giuseppe DE GENNARO, il quale ha dichiarato di non conoscere Massimo Ciancimino – non sapeva neppure della sua esistenza - e, quindi, di non essere mai stato contattato telefonicamente dallo stesso.

Di altre deposizioni si darà conto per le parti che interessano le vicende oggetto dell'imputazione di cui al capo A).

\*\*\*

Conviene riportare invece, in estrema sintesi, e per non tornarvi una seconda volta, la rassegna operata dalla sentenza impugnata delle deposizioni dei testi escussi sull'episodio della perquisizione del febbraio 2015, nel corso della quale venne rinvenuta e sequestrata varia documentazione di interesse investigativo, mentre altri

documenti, tra cui proprio il “papello” contenente le rivendicazioni di Cosa Nostra, furono lasciati dove si trovavano, secondo il racconto di Massimo CIANCIMINO, dando adito a forti sospetti sulla correttezza dell’operato dei verbalizzanti (al medesimo episodio si riferiscono anche le intercettazioni LAPIS/ LIVRERI e la deposizione della stessa LIVRERI, mentre Giovanni Lapis è stato citato all’udienza del 6 maggio 2016 in qualità di indagato in procedimento connesso e si è, quindi, avvalso della facoltà di non rispondere riconosciutagli dall’art. 210 c.p.p.).

Ad avviso del primo giudice, tuttavia, le pur evidenti anomalie ravvisabili nell’operato dei Carabinieri in tal frangente possono avere riflessi valutativi sui fatti oggetto dell’imputazione principale, ma non valgono a suffragare l’attendibilità di Massimo CIANCIMINO.

### **3.2.- I testimoni esaminati riguardo alla perquisizione del 17 febbraio 2005**

Questi ha raccontato, al riguardo, che, in occasione della perquisizione effettuata il 17 febbraio 2005, la documentazione poi consegnata all’A.G. si trovava nella casa da lui allora abitata all’Addaura, custodita in cassaforte. Massimo, che si trovava a Parigi, era stato informato telefonicamente dal fratello Roberto, il quale, a sua volta, era stato chiamato da Vittorio Angotti cui era stata affidata la custodia della casa. Egli, quindi, aveva contattato Angotti e, attraverso il telefono di quest’ultimo, aveva anche parlato con l’Ufficiale che stava procedendo alla perquisizione (il Capitano ANGELI se mal non ricorda), il quale gli aveva detto che non v’era fretta per il rientro in Italia.

Successivamente aveva richiamato Angotti dicendogli di mettersi a disposizione per la cassaforte che si trovava nella sua abitazione, e, nel contempo, si fece passare al telefono ancora il Cap. Angeli al quale aveva indicato il luogo in cui si trovavano le chiavi della cassaforte, ricevendo, però, una risposta evasiva che lo stupì poiché quella cassaforte era ben visibile (ha detto il “teste” che era collocata al secondo piano di quella casa in una stanza adibita a spogliatoio ed era a vista; ed ha confermato che Sia la casa che la cassaforte sono quelle ritratte nelle fotografie eseguite in occasione di un



sopraluogo effettuato il 30 luglio 2009 che gli sono state esibite). Poi, riparlato con Angotti, aveva appreso che la cassaforte era stata aperta e richiusa senza prendere nulla. Sempre su sua indicazione la perquisizione era stata estesa anche ad un magazzino nel quale egli deteneva altre cose prelevate dalla abitazione del padre.

Ritornato da Parigi aveva constatato che non era stata presa la documentazione contenuta nella cassaforte, cosa che gli venne ancora confermato da Angotti.

Ebbene, riguardo a tale vicenda sono state acquisite molte testimonianze che è opportuno, innanzitutto, riportare qui di seguito.

### **3.2.1.- ANGELI Antonello.**

Alle udienze del 9 e 30 settembre 2016 è stato esaminato il Col Antonello Angeli, all'epoca Caputano) il quale ha riferito di avere prestato servizio quale ufficiale dei Carabinieri presso il Reparto Operativo di Palermo dal 2003 al 2005 o forse 2006 e successivamente a Roma presso il Nucleo Quirinale dei Carabinieri alla Presidenza della Repubblica, addetto alla scorta al Presidente. (*“Poi sono stato trasferito presso l'Ufficio Logistico della Regione Lazio e da lì all'attuale sede come Capo Ufficio dell'Ufficio Personale”*).

Si era occupato delle indagini su Massimo Ciancimino con l'obiettivo di scoprire il c.d. “tesoro” su input della Procura (e, specificamente, del Dott. Lo Forte), e aveva affidato tale indagine al M. Ilo Blandano coadiuvato sicuramente dal Maresciallo Migliore, dall'Appuntato Lecca, e forse dal Maresciallo Visiello e altri (che non ricorda).

Nel corso delle indagini aveva prospettato ai superiori l'opportunità di procedere ad attività di osservazione e pedinamento (dopo che nel corso di un'intercettazione telefonica era emersa la notizia di un assegno dell'importo di trenta milioni tratto da o emesso in favore di Silvio BERLUSCONI, che si presumeva essere nella disponibilità prima di Vito e adesso di Massimo CIANCIMINO), ma ciò gli venne negato dal Col. Sottili.

Gli fu imposto dal P.M. subentrato al dott. LO FORTE di cessare le intercettazioni telefoniche, ritenendosi che Massimo Ciancimino le avesse scoperte (cosa che egli invece non riteneva fosse accaduto sulla base anche di una conversazione intercettata tra il Ciancimino ed un alto ufficiale dei Carabinieri), e quindi scrisse l'informativa conclusiva. Ma il Dott. Pignatone li sollecitò a riattivare le intercettazioni per procedere ad una perquisizione.

Il giorno della perquisizione, mentre il M.llo Blandano si recava presso il negozio del Ciancimino, il Capitano ANGELI si portava presso la sua abitazione, così come ordinato dal Magg. Gosciu, nonostante le sue riserve legate a certe iniziative disciplinari che erano state prese già nei confronti di Blandano e che sarebbero state prese, poi, anche nei suoi confronti.

Il 17 febbraio 2005, giunti a casa del Ciancimino (che si sapeva trovarsi a Parigi in quel momento), una persona aprì la porta ed egli iniziò la perquisizione dalla sala nella quale innanzitutto si accedeva, mentre altro personale saliva al piano superiore, come ora ricordava (ammettendo di essersi sbagliato quando nel 2009 aveva riferito che la casa avesse soltanto un piano).

L'obiettivo principale era di trovare l'assegno di Berlusconi che avrebbe dovuto essere custodito in una carpetta con le carte di Vito Ciancimino presso un non meglio individuato magazzino poi indicato dalla persona presente nella abitazione di Massimo Ciancimino. Non chiese ai dipendenti se fosse stata trovata una cassaforte, ma ricorda che, durante la perquisizione, era sopraggiunto un amico o un fratello di Massimo Ciancimino che aveva chiamato quest'ultimo e gli aveva passato il telefono per fornire alcune spiegazioni al Ciancimino medesimo. In ogni caso, ha ribadito di non avere riscontrato la presenza di una cassaforte in occasione della perquisizione a casa di Ciancimino, né la presenza di una cassaforte gli fu indicata da Angotti.

Quando, poi, si erano spostati al magazzino, egli era rimasto all'esterno mentre i suoi dipendenti effettuavano la perquisizione ed a un certo punto gli era stata portata una scatola contenente documentazione, e in particolare, due dattiloscritti e un manoscritto

col titolo “I Carabinieri”, oltre a un foglio con un riferimento a Berlusconi, e altri fogli manoscritti sparsi.

Egli telefonò immediatamente al Magg. Gosciu per informarlo di quel ritrovamento e il Maggiore, dopo essersi complimentato, lo invitò a portare il materiale in caserma, ma dopo pochi minuti lo richiamò dicendogli di non sequestrare quella documentazione perché era falsa e l’avevano già: cosa che lo lasciò basito, dal momento che Gosciu non aveva neppure esaminato ciò che avevano rinvenuto.

Fu allora che decise di fotocopiare tutta la documentazione (di cui aveva fatto cenno al Magg. Gosciu, incluso il documento che faceva riferimento a Berlusconi) e diede incarico al Carabiniere Lecca. Ha precisato di avere fatto fotocopiare al Carabiniere Lecca sia alcuni volumi rilegati sia vari fogli sparsi, tra i quali quello che faceva riferimento a Berlusconi e poi tutto fu consegnato alla A.G.

Lecca, fatte le fotocopie, era ritornato sul posto e non direttamente in caserma – questo almeno è il suo ricordo - e lui lo aveva incaricato di portare con sé le fotocopie lasciandole in macchina, mentre con gli originali rientrava in caserma per mostrarli al Magg. Gosciu. Questi però si adirò alla vista di quei documenti, ma, ciò nonostante, egli aveva provveduto a stilare il verbale di sequestro, mentre le fotocopie erano rimaste a corredo atti dell’ufficio (ANGELI ha poi ribadito che Gosciu si opponeva a che quelle carte rinvenute nel magazzino fossero trasmesse alla A.G. e ciò senza neppure avere letto quelle carte).

Il teste ha precisato che aveva fatto fotocopiare a Lecca tutto il materiale rinvenuto all’interno del magazzino, e non sa spiegare la difformità delle dichiarazioni rese quando era stato sentito nel 2009, allorché, in particolare, in particolare non fece menzione del foglio concernente BERLUSCONI. E perché, sentito una seconda volta e dopo che gli era stato esibito il foglio A4 contenente il riferimento a Berlusconi, aveva detto di non ricordare nulla. Ha spiegato che temeva che i documenti rinvenuti durante la perquisizione potessero “sparire” dalla caserma e per tale motivo li aveva fatti fotocopiare; ed è possibile che abbia sollecitato più volte Lecca mentre questi si recava a fare le fotocopie.

Solo da organi di stampa ha appreso delle dichiarazioni successivamente rese da Lecca e Masi. Ha confermato di conoscere il M. Ilo Masi solo perché stava al Reparto Operativo. Questi, dopo che egli era stato trasferito a Roma, lo aveva contattato per raccontargli alcune vicissitudini che aveva avuto, sapendo che anche ANGELI aveva avuto qualche problema con i superiori. In particolare, Masi lo contattò telefonicamente e poi, per quel che ricorda si videro una volta presso gli uffici della Procura (quando Masi era già addetto alla scorta del Dott. Di Matteo) e forse anche un'altra volta, mentre non ricorda l'incontro al Foro Italico di cui ha riferito lo stesso Masi.

Ammette di avergli parlato della perquisizione a casa di Ciancimino, per significargli che anche lui come MASI aveva ricevuto dei torti dai superiori (*“ma in realtà quelli che erano i nostri dialoghi riguardavano un po', ripeto, il comportamento tenuto nel mio caso in particolar modo dal Maggiore... Da Sottili e anche da Gosciu. Nel suo mi faceva riferimento ad altri Ufficiali che comunque, diciamo, lo avevano trattato male, sempre e comunque spalleggiati dal Colonnello Sottili”*).

E' certo però di non aver fatto cenno a Masi del “papello”, e tanto meno di averlo trovato, come invece Masi ha dichiarato di avere appreso da lui, in un sotto tetto del magazzino (*“No, .... sinceramente non sta né in cielo e né in terra, ecco, questo è... Questa è la verità, non sta né in cielo e né in terra perché, A): non so se esiste un sotto tetto; B): non ho mai visto il Papello; C): sicuramente non posso averglielo detto... .. ricordo che sicuramente abbiamo parlato anche della mia vicenda oltre che la sua”*). Al riguardo ha comunque ribadito di non avere rinvenuto durante quella perquisizione il c.d. “papello”.

E' possibile invece, anche se non ne ha ricordo, che abbia detto a Masi che aveva fatto fotocopiare la documentazione rinvenuta durante la perquisizione; così come è possibile che gli abbia raccontato che i suoi superiori non volevano che sequestrasse la documentazione rinvenuta durante la perquisizione; ma non poteva avere fatto il nome di Sottili perché in quella occasione aveva parlato, invece, con Gosciu, che era il suo diretto superiore in quanto comandante del Nucleo Operativo Radiomobile.

Masi gli aveva parlato dei suoi problemi personali e delle vicende riguardanti le indagini su Provenzano e Messina Denaro, e degli ostacoli frapposti dai superiori; e gli disse che aveva intenzione di rivolgersi ad un giornalista, ma non era interessato. Ha poi saputo dell'incontro di Masi col giornalista Lodato soltanto dalla stampa.

Il Col ANGELI ha aggiunto di non avere mai lavorato al R.O.S. e, comunque, alle dipendenze di Subranni, Mori, Obinu e De Donno e di avere conosciuto soltanto De Donno ed una sola volta incontrato Mori. Ha riconosciuto nelle fotografie esibitegli dall'Avv. Milio la lettera che faceva riferimento a Berlusconi (una lettera di minacce), il manoscritto intitolato "I Carabinieri", il manoscritto intitolato "La Politica", e il manoscritto intitolato "Le Mafie". Il Col. Gosciu gli disse che quei manoscritti erano falsi e comunque li avevano già.

Quando parlò con Masi, questi non aveva ancora incontrato il giornalista. E non sa spiegare l'incongruenza temporale rispetto all'incontro di Masi col giornalista Lodato (avvenuto nel 2006). Esclude comunque, di essersi più recato a Palermo oltre le volte indicate.

### **3.2.2.- ANGOTTI VITTORIO**

All'udienza del 30 settembre 2016 è stato esaminato il teste Vittorio Angotti, il quale, ha riferito di avere lavorato alle dipendenze di Massimo Ciancimino dal 2000 al 2009-2010, quando il rapporto era terminato perché Ciancimino, a seguito delle sue traversie, non poteva più retribuirlo. In quel periodo, quando Ciancimino partiva, egli andava a dormire presso l'abitazione dell'Addaura per occuparsi del cane. Si trattava di una casa su due piani, ma ha detto in un primo momento di non ricordare l'esistenza di una cassaforte in quell'abitazione; a seguito di contestazione del P.M., si rammenta di una cassaforte in una delle stanze del piano superiore tanto da indicarne con precisione il luogo in cui era collocata e la traccia lasciata sul muro dal quadro che la copriva. Ricorda pure che la cassaforte era stata già collocata prima che quella stanza fosse poi destinata al figlio di Massimo Ciancimino.

Al momento della perquisizione egli si trovava a casa di Ciancimino, che era partito con la moglie e disponeva, quindi, delle chiavi di casa. Cercò subito di mettersi in contatto telefonico con Ciancimino e, non riuscendovi, gli inviò un messaggio per informarlo della perquisizione e, poi, chiamò il fratello Roberto. Riuscì poi a parlare con Massimo ma solo in un momento successivo, quando i Carabinieri gli avevano restituito il telefono toltogli subito dopo l'invio di quel messaggio.

Non ricordare dove si trovasse mentre veniva perquisita la stanza ove era collocata la cassaforte; come non ricorda il contenuto della conversazione telefonica avuta con Massimo Ciancimino mentre era in corso la perquisizione; e in particolare non ricorda se Massimo fece riferimento alle chiavi della cassaforte (che comunque lui non aveva), mentre aveva con sé le chiavi del magazzino, tant'è che fu lui ad aprire la saracinesca ai carabinieri, mentre ignorava ove Ciancimino custodisse le chiavi della cassaforte.

-Ricorda di non essere entrato all'interno del magazzino, mentre non ricorda se qualcuno dei Carabinieri si allontanò; ma nel corso della perquisizione nel magazzino qualcuno, appena rinvenuto un fascicolo, qualcuno esclamò "eccolo qua"; e poi riferì tale episodio a Ciancimino.

E' certo di non avere detto nulla ai Carabinieri riguardo alla esistenza della cassaforte; e ha precisato che il fascicolo rinvenuto durante la perquisizione del magazzino era alto alcuni centimetri.

### **3.2.3.- LANZILAO Tommaso**

All'udienza del 29 settembre 2016 è stato esaminato il teste Tommaso Lanzilao, il quale ha riferito di avere prestato servizio presso il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della guardia di Finanza di Palermo dal 1998 al 2016, ma di non essersi occupato delle indagini nei confronti di Massimo Ciancimino se non limitatamente alla sua partecipazione ad una perquisizione effettuata il 17 febbraio 2005.

L'abitazione del Ciancimino da perquisire era costituita da una immobile su due piani, cui accedettero dopo che alla porta si era presentato un dipendente di Ciancimino di nome Vittorio Angotti, dal momento che Ciancimino si trovava fuori Palermo. In effetti

Angotti aveva cercato di mettersi in contatto con Ciancimino e non ricordare se, nel frattempo, fosse sopraggiunta anche un'altra persona.

Ricorda di essere rimasto, poi, in attesa presso il magazzino di via Margherito da Brindisi fin che non erano giunti, dalla abitazione di Ciancimino, lo stesso Angotti e i Carabinieri con le chiavi del magazzino medesimo. E, per quel che ricorda, egli, durante la perquisizione nell'abitazione di Ciancimino, durata circa un'ora, si era di volta in volta spostato in tutte le stanze della casa; ma non ha alcun ricordo di una cassaforte.

Nel magazzino fu rinvenuta, poi, molta documentazione non di tipo bancario, tra cui un manoscritto in cui si faceva riferimento a Berlusconi; e in quel frangente il Cap. Angeli parlava spesso al telefono.

La documentazione rinvenuta nel magazzino era costituita sia da blocchi che da fogli sparsi; e "forse" nel corso della perquisizione fu fatta qualche fotocopia del materiale rinvenuto. Terminata la perquisizione, si recarono nella caserma dei Carabinieri per redigere il verbale.

#### **3.2.4.- LECCA Samuele**

All'udienza dell'8 settembre 2016 è stato esaminato il teste Samuele Lecca, il quale, ha riferito di prestare servizio nell'Arma dei Carabinieri e di avere lavorato anche a Palermo dal 1996 sino al marzo 2016; di avere prestato, in particolare, servizio presso la Prima Sezione del Reparto Operativo di Palermo dal 2004 al 2007 alle dipendenze del Cap. Angeli, intrattenendo con lo stesso normali rapporti professionali.

Si ricorda delle indagini tecniche che, soprattutto, nel 2004-2005 riguardarono Massimo Ciancimino, occupandosi egli, in particolare, dell'ascolto delle intercettazioni. E, tra le telefonate ascoltate, ve ne fu una in cui Massimo Ciancimino parlava con la sorella di un assegno del padre a firma Berlusconi, o in suo favore (ma lui non l'ha ascoltata personalmente).

Nel corso di quell'indagine era stato chiesto di procedere ad attività di intercettazioni ambientali e di osservazione e pedinamento del Ciancimino, attività che, però, non furono autorizzate.

LECCA ricorda di avere partecipato alla perquisizione effettuata nella abitazione di Massimo Ciancimino il 17 febbraio 2005, di cui fu avvertito la sera prima. Si recarono sul posto con tre o quattro auto di servizio, giungendovi intorno alle ore 7,30. Fu una persona di fiducia di Ciancimino ad aprire la porta.

Durante la perquisizione, diretta dal Cap. Angeli, Lecca aveva fatto la spola tra l'interno dell'abitazione e l'esterno per sorvegliare le autovetture ivi parcheggiate.

Ricorda che si accedeva direttamente ad un salone e poi vi era una scala che conduceva ad un piano superiore ove si trovavano le camere da letto. Nel corso della perquisizione era sopraggiunto un fratello di Massimo Ciancimino che fece una telefonata, forse, allo stesso Massimo Ciancimino. Non ricordare adesso se il fratello di Ciancimino, mentre parlava al telefono, contemporaneamente riferiva al Cap. Angeli, ma può confermare quanto in proposito già precedentemente dichiarato, e cioè che il cap. ANGELI diede delucidazioni sui motivi della perquisizione.

Dopo avere caricato nelle macchine tutto il materiale rinvenuto nell'abitazione, la perquisizione era proseguita presso un magazzino indicato dall'Angotti. Infatti, si era accertato che Ciancimino aveva nella propria disponibilità alcuni magazzini siti a circa tre o quattrocento metri dall'abitazione; e l'Angotti indicò ed aprì uno di essi.

Le autovetture furono parcheggiate proprio di fronte l'ingresso del magazzino, ciò che gli consentì di partecipare alla perquisizione, diretta anche in questo caso dal Cap. Angeli. Insieme a vario materiale cartaceo, egli rinvenne una sorta di libro rilegato in modo artigianale, con all'interno anche alcuni fogli non rilegati, che ritenne di sottoporre immediatamente all'attenzione del Cap. Angeli. Questi, dopo avere sfogliato il libro, si allontanò per fare una telefonata, al termine della quale lo chiamò e gli chiese se conosceva una copisteria di fiducia; egli rispose che effettivamente v'era una copisteria presso la casa dei suoi suoceri; indi, il Cap. Angeli, mentre la



perquisizione era ancora in corso, lo incaricò di recarsi d'urgenza a fotocopiare quei documenti e di riportarglieli in ufficio; e così fece.

Per il resto della documentazione rinvenuta, invece, la catalogazione e fotocopiatura avvennero in ufficio. Tra il materiale da fotocopiare v'erano anche dei post-it con delle annotazioni; durante il tragitto verso la copisteria il Cap. Angeli lo chiamò più volte al telefono per sollecitarlo.

Lecca ha poi ribadito che Angeli aveva dato disposizione di portare i documenti direttamente in caserma, appena finita la fotocopiatura. E non ebbe modo di leggere il contenuto dei documenti fotocopiati. Ricorda di essere rimasto presso la copisteria per circa un'ora ed anche durante tale tempo il Cap. Angeli continuò a chiamarlo per avere notizie. Allorché giunse in ufficio il materiale rinvenuto durante la perquisizione era stato convogliato tutto in una stanza per la catalogazione, mentre egli aveva portato il materiale fotocopiato (con una spesa di venti euro) e le fotocopie fatte direttamente nella stanza del Cap. Angeli;

Il Cap. Angeli gli aveva detto di andare da solo per fare quelle fotocopie e infatti quando giunse in ufficio gli altri erano già lì; il Cap. Angeli gli chiese se avesse fotocopiato tutto; poi Lecca si recò nella stanza in cui veniva repertato il materiale sequestrato, ma non vide più visto il materiale prima consegnato al Cap. Angeli. Non è in grado di dire se quel materiale fotocopiato sia stato poi catalogato, ma è essere certo di non averlo più visto quando venivano chiusi gli scatoloni.

Ricorda che tra i fogli fotocopiati ve ne erano scritti sia in corsivo che in stampatello; e che i fogli sparsi ed i post-it all'interno del libro erano parecchi. Di quella vicenda non parlò più con il Cap. Angeli (neanche per farsi rimborsare la spesa per le fotocopie); e ritiene che qualcuno dei colleghi lo abbia visto quando, su incarico, del Cap. Angeli, si era allontanato dal magazzino anche perché era andato via con una delle autovetture di servizio.

Lecca ha confermato che i rapporti tra il Cap. Angeli e il Magg. Sottili si incrinarono durante le indagini su Ciancimino e, dopo la perquisizione, ancora di più; e di avere

saputo dal M.llo Blandano dell'apertura di un procedimento disciplinare a carico del Cap. Angeli.

Subranni, Mori e De Donno e Obinu non sono mai stati suoi superiori diretti.

### **3.2.5.- LODATO Saverio**

All'udienza del 9 settembre 2016 è stato esaminato il teste Saverio Lodato, il quale ha riferito:

- di avere esercitato la professione di giornalista quasi sempre alle dipendenze del quotidiano L'Unità. Nel febbraio 2006 era andato ad abitare nella via Umberto Giordano a Palermo e qui aveva ricevuto, alcuni mesi dopo, la visita di due carabinieri senza che gli stessi in precedenza si fossero preannunciati e dopo la chiusura della portineria. Egli si allarmò per il fatto che i due carabinieri bisbigliavano temendo una intercettazione. I due carabinieri, alla richiesta di spiegare le ragioni di quella visita si limitarono, dopo un preambolo, a dire che un loro superiore avrebbe voluto incontrarlo. Lodato rispose di essere disponibile ad un incontro purché in luogo pubblico. A dire dei due carabinieri, lo scopo dell'incontro era di informarlo su difficoltà investigative relative alla cattura sia di Matteo Messina Denaro che di Bernardo Provenzano; i due carabinieri temevano che se si fosse venuto a sapere del loro incontro avrebbero potuto essere allontanati dall'Arma, insistendo che gli avrebbero dato una notizia clamorosa, che avrebbe avuto grande eco sulla stampa se l'avesse pubblicata.

Lodato rispose che per pubblicare la notizia avrebbe dovuto avere delle garanzie, ma, nonostante ciò, non gli fu fatto il nome dell'ufficiale da incontrare; i due carabinieri scrissero invece i propri nomi e i numeri di telefono su un foglio (*“Uno è sicuramente Saverio Masi, l'altro dovrebbe chiamarsi Barbaria, Barbaria. Lui però mise il cognome con l'iniziale del nome, credo una C. L'altro invece per esteso”*). E si tratta proprio del foglio che Lodato aveva già alla A.G. quando era stato da questa convocato nel 2010 (su quel foglio egli aveva aggiunto di proprio pugno la dicitura, forse, di un possibile appuntamento).

Vi furono poi successivi contatti telefonici, finché egli fece capire di non essere interessato. Non ricorda se vi fu anche uno scambio di messaggi, ma può confermare le precedenti dichiarazioni rese in proposito. E' certo comunque che i due carabinieri fecero riferimento ad un superiore da incontrare senza farne il nome e senza specificare il grado; e in quella occasione non fecero il nome di Ciancimino.

### **3.2.6.- MASI Saverio**

Alle udienze dell'8 e 15 settembre 2016 è stato esaminato, nella qualità di indagato in procedimento connesso ex art. 210 c.p.p., Saverio Masi il quale, sui temi attinenti alla perquisizione, ha riferito di appartenere all'Arma dei Carabinieri e di prestare servizio a Palermo dal 2000; di essere stato assegnato nel 2000 al Reparto Operativo disattendendo la sua richiesta di essere assegnato alla Sezione Catturandi; di non essersi mai occupato delle indagini che avevano riguardato Massimo Ciancimino, ma di avere avuto occasione di parlarne con il Magg. Angeli che egli aveva cercato per confrontarsi riguardo ai problemi che entrambi avevano avuto nei rapporti con i superiori.

In particolare, Angeli gli aveva detto di avere avuto contrasti con i superiori a causa delle indagini su Massimo Ciancimino e, specificamente, di una perquisizione eseguita a casa di questi quando comandava la Prima Sezione del Reparto Operativo; ma circa la natura dei contrasti per le indagini su Ciancimino, Angeli era stato alquanto generico; Aveva incontrato (di nascosto ai superiori) Angeli, dopo l'arresto di Provenzano e quando Angeli era già stato trasferito a Roma, per discutere di quelle problematiche; e il Capitano venne appositamente a Palermo in quella occasione. Forse gli incontri furono due, e il primo sicuramente al Foro Italico; e quando si incontrarono, Angeli gli chiese se era vero che avesse avuto problemi per le indagini su Provenzano e, poi, gli aveva, a sua volta, raccontato i problemi che egli aveva avuto con il Col. Sottili.

In particolare, quanto alla perquisizione a casa di Ciancimino, Angeli gli aveva raccontato di avere rinvenuto il c.d. "papello", ma il Col. Sottili, immediatamente avvertito, gli aveva detto di lasciarlo lì dov'era perché loro lo avevano già. Oltre al

“papello” v’era anche altra documentazione per la quale il Col. Sottili disse di non procedere al sequestro.

Angeli gli confidò di essere rimasto esterrefatto a quella richiesta del Sottili e, per sua garanzia, aveva fatto fotocopiare quella documentazione; poi aveva rimesso a posto la documentazione come dettogli da Sottili, tenendo però per sé le fotocopie. Rientrato in ufficio -sempre secondo quanto raccontatogli da Angeli - aveva avuto discussioni e contrasti Con Sottili e Gosciu

Il primo incontro con Angeli durò due o tre ore; il secondo incontro avvenne dopo qualche tempo, avendo entrambi interesse a far venire fuori le questioni che li avevano riguardato. Infatti, il loro intendimento era quello di far pubblicare le notizie da un organo di stampa. Decisero, quindi, di contattare il giornalista Saverio Lodato. Dopo vari tentativo di contattarlo telefonicamente, si recò a casa dello stesso con il collega Barbaria (“..con un altro collega... .. Il Maresciallo Barbaria”). Entrambi si qualificarono col giornalista, che tuttavia si mostrò perplesso anche perché Masi, senza fare comunque il nome di Angeli, gli aveva detto che non voleva parlare a casa per timore di essere intercettato (“*Gli dissi che c'erano delle cose importanti da parte mia... .. Sicuramente feci il nome di Matteo Messina Denaro, delle difficoltà nella ricerca di Matteo Messina Denaro, ne sono sicurissimo perché io potevo parlare liberamente della mia situazione*”). Si scambiarono i numeri di telefono e concordarono un successivo appuntamento che però, poi, fu annullato da Lodato con un SMS. Invano provò a ricontattare Lodato, perché questi lo invitò a contattare altro giornale.

Avendo compreso che quel giornalista non era interessato, informò il Col. Angeli che però, da quel momento, non si fece più sentire. Ecco perché Masi successivamente decise di denunciare da solo alla A.G. i fatti di cui era a conoscenza (“*Quindi poi alla fine decisi di denunciare tutto da solo, compresa la situazione che lui stesso mi aveva*

*raccontato circa le difficoltà incontrate nelle vicende delle indagini di Massimo Ciancimino e del Papello”)*<sup>8</sup>.

Masi ha riferito di non essere sicuro che Angeli ebbe a parlargli anche del foglio contenente il riferimento a Berlusconi; mentre certamente gli disse di avere avuto in mano il “papello”, ma non sa specificare se lo avesse rinvenuto personalmente. Angeli gli parlò genericamente di alcune richieste contenute in quel “papello”, e comunque era assolutamente certo che si trattasse del papello. E gliene parlò a distanza di alcuni mesi dai fatti. Angeli gli disse anche che aveva fatto fotocopiare alcuni documenti rinvenuti in occasione della perquisizione a Ciancimino.

Subranni, Mori, De Donno e Obinu non sono mai stati suoi superiori.

### **3.2.7.- MAVARO Giuseppe**

All’udienza dell’8 settembre 2016 sono state acquisite, sull’accordo delle parti, le sommarie informazioni rese da Giuseppe Mavaro al P.M. nel corso delle indagini preliminari, dalle quali risulta che in data 31 luglio 2009 il predetto ebbe, in sintesi, a riferire di essere il proprietario della villetta sita in Palermo Lungomare Cristoforo Colombo n. 3621, da lui acquistata nel mese di marzo 2007 e di avere riscontrato, allorché aveva eseguito i lavori di ristrutturazione, l’esistenza “*di una piccola cassaforte, posizionata nella stanza attigua alla stanza da letto nella parete ove insiste la serranda*”, la cui chiave si trovava nel mazzo di quelle consegnategli dal Geom. Aurelio Bottone per conto della società “Immobiliare Addaura” precedente proprietaria dell’immobile.

---

<sup>8</sup> riguardo ai suoi esposti Masi ha precisato che è possibile che la relazione relativa all’avvistamento di Messina Denaro ebbe a scriverla due mesi dopo e che egli si era determinato a denunciare i fatti alla A.G. dopo l’arresto di Provenzano, anche se poi, per timore di ritorsioni, aveva aspettato altri due-tre anni. Al termine dell’esame del Masi, sull’accordo delle parti, è stata acquisita la copia della relazione di servizio datata 8 maggio 2004 sottoscritta dal predetto e dallo stesso consegnata al P.M. il 29 giugno 2010, nonché la prima facciata delle sommarie informazioni rese nell’occasione al solo fine di documentare l’avvenuta consegna di quel documento nel quale risulta apposta soltanto la firma del Masi ed è assente qualsiasi timbro di ricezione o protocollazione).

### **3.2.8.- MIGLIORE Giovanbattista**

All'udienza del 7 ottobre 2016 è stato esaminato il teste Giovanbattista Migliore, il quale, in sintesi, ha riferito di essere attualmente in servizio presso il Nucleo Investigativo dei carabinieri di Palermo, mentre nel 2005 prestava servizio al Reparto Operativo, Prima Sezione, alle dipendenze del Cap. Angeli.

Prima della perquisizione del 17 febbraio 2005 non si era occupato dell'indagine a carico di Massimo Ciancimino, mentre se ne era poi occupato successivamente. La perquisizione era finalizzata alla ricerca di documentazione finanziaria. Si recarono presso la villetta di Ciancimino probabilmente con due autovetture, e ivi giunti trovarono all'interno soltanto il sig. Angotti, mentre dopo un po' giunse anche Roberto Ciancimino.

Migliore stazionò al piano terra nella prima stanza entrando insieme al M.llo Lanzilao e probabilmente anche il Cap. Angeli. Nessuno parlò di una cassaforte e la perquisizione poi proseguì presso alcuni magazzini nelle vicinanze. All'interno del magazzino fu trovato, forse da Rossetti, un cartone contenente documentazione di Vito Ciancimino, che fu portata in caserma e sequestrata; ma non ricorda se nell'immediatezza quel materiale fu consegnato al Cap. Angeli; né ricorda in quale momento ebbe a notare il Cap. Angeli al telefono; o se Lecca o altri si siano allontanati durante la perquisizione nel magazzino.

Rammenta invece che poi tornarono in ufficio con due autovetture; che rientrarono in caserma dopo circa mezz'ora o un'ora dal ritrovamento di quello scatolone; che egli partecipò alla refertazione del materiale; e che non fu permesso di fotocopiare quel materiale, anche se il suo ricordo è che furono fatte delle fotocopie dall'app. LECCA (ma questo ha ammesso di averlo letto successivamente sui giornali).

Ricorda altresì di averne poi parlato col M.llo Blandano, il quale si lamentava della conduzione di quella indagine da parte dei superiori; e allo stesso Blandano venne mossa una incolpazione e fu fatta una lista di persone "indesiderate" che dovevano essere allontanate dal Nucleo Investigativo.

### **3.2.9.- ROSSETTI Cosimo**

All'udienza del 29 settembre 2016 è stato esaminato il teste Cosimo Rossetti, il quale ha riferito di prestare servizio, quale Carabiniere, presso la Sezione di P.G. di Palermo da circa otto anni e precedentemente presso il Reparto Operativo del Nucleo Investigativo dal 2000 al 2008 e, in particolare, nel 2005 presso la Prima Sezione comandata dal Cap. Angeli; di essersi occupato dell'indagine a carico di Massimo Ciancimino; di avere partecipato alla perquisizione effettuata a carico di Massimo Ciancimino il 17 febbraio 2005, ma di averne un ricordo vago (sia dell'abitazione perquisita che delle modalità di quella perquisizione).

Ricorda che il M.llo Lanzilao era rimasto al piano terra mentre i Carabinieri erano saliti al piano superiore; dove c'era, per quel che rammenta, soltanto la stanza adibita a camera da letto. E dopo l'abitazione erano stati perquisiti alcuni magazzini. Anzi, si erano tutti spostati dalla casa ai magazzini con le due autovetture di servizio portando seco le carte rinvenute nell'abitazione; ma non ricordare chi aprì la saracinesca dei magazzini.

All'interno del magazzino furono rinvenute alcune carte subito consegnate al Cap. Angeli (ricorda il rinvenimento di uno scatolone con documenti, ma non il contenuto di questi). Non ricorda se qualcuno dei colleghi fosse stato incaricato di fare fotocopie di documenti rinvenuti e neppure se lui stesso sottopose al Cap. ANGELI i documenti rinvenuti. E' certo però che il collega Lecca si era allontanato, anche perché quando avevano terminato la perquisizione si era accorto che mancava una autovettura e che quella rimasta non bastava per tutti gli altri; Lecca era andato a fare delle fotocopie, così avevano dovuto aspettare il suo ritorno, ma non ricorda cosa fecero nell'attesa, né quanto tempo attesero; né sa spiegare perché fu necessario attendere Lecca.

Nulla può dire delle carte sequestrate perché non le esaminò.

## CAPITOLO 4

### **LE DICHIARAZIONI DI MASSIMO CIANCIMINO NELLA VALUTAZIONE DI SINTESI DEI GIUDICI DI PRIMO GRADO E LE CONCLUSIONI SULLA SUA ATTENDIBILITA'** (Cap. 6 e 7 della parte SECONDA, pagg.783-828).

4.1.- La sentenza impugnata dedica pagine meditate e uno spazio congruo alla motivazione del giudizio con cui stronca l'attendibilità delle alluvionali propalazioni di Massimo CIANCIMINO, prendendo le mosse dalla peculiarità della sua figura come fonte dichiarativa.

E non ci si riferisce tanto al ruolo che il più giovane dei figli di Vito Ciancimino si è auto-attribuito, quale fonte principale di rivelazione dei fatti alla base della vicenda poi divenuta nota come "trattativa Stato-mafia" (un aspetto che, fino alla conclusione del giudizio di primo grado la Pubblica Accusa, pur non nascondendo alcune criticità delle sue dichiarazioni, non ha del tutto rinnegato, non rinunciando a valorizzare talune sue dichiarazioni in chiave confermativa di quegli accadimenti).

In effetti, Massimo Ciancimino, oltre ad essere un "testimone" privilegiato (ex art. 64 lett. C c.p.p.) della c.d. "trattativa" che secondo la contestazione del P.M. venne intavolata dagli altri imputati Mori e De Donno con i vertici mafiosi col tramite di Vito Ciancimino (fatto sottostante al reato di cui al capo A della contestazione), era al contempo, imputato del reato del c.d. "concorso esterno" nell'associazione mafiosa Cosa Nostra in relazione al contestato ruolo di latore di messaggi scritti e comunicazioni orali fra il padre Ciancimino Vito Calogero e Provenzano Bernardo (v. capo D della contestazione); e imputato del reato di calunnia aggravata, per avere ingiustamente incolpato il Dott. De Gennaro di avere intrattenuto rapporti illeciti con esponenti dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, peraltro, falsificando un documento nel quale in modo apocrifo aggiungeva proprio il nome del De Gennaro con una cerchiatura (v. capo E della contestazione) traendolo da uno scritto autografo del padre.



Nella stessa fonte dichiarativa si intrecciavano e si sovrapponevano quindi vesti processuali e angolazioni, anche sotto il profilo dell'approccio alla valutazione preliminare di attendibilità diverse e persino confliggenti, tanto più se si considera che le propalazioni caluniose nei riguardi del dot. DE GENNARO servivano anche a dare credibilità alle altre sovrastrutture create dalla fervida fantasia del dichiarante. Sicché non può che convenirsi con il giudizio conclusivo del giudice di prime cure secondo cui *è veramente arduo discernere nelle dichiarazioni di Massimo Ciancimino il vero dal falso, tanto più che quest'ultimo ha mostrato di avere una personalità caratterizzata da tratti di eclettismo ed istrionismo, con una spiccata tendenza a creare, pur muovendo da un nucleo di fatti certamente veri e che egli ha avuto modo di conoscere o direttamente in virtù della particolare vicinanza col padre in occasione delle traversie giudiziarie che hanno riguardato quest'ultimo ovvero indirettamente attraverso possibili confidenze del padre medesimo o, probabilmente in maggior misura, esaminando documenti da quest'ultimo custoditi, sovrastrutture progressivamente sempre più complesse, ma spesso con fondamenta assolutamente fragili e, quindi, conseguentemente, destinate a crollare miseramente.*

4.1.1.- Lo sviluppo nel tempo della narrazione del giovane Ciancimino, come ricostruito già con l'esame da parte del P.M. e, poi, ancor più con l'incalzante controesame svolto dalla difesa della parte civile De Gennaro (ma anche con quello svolto dalle difese degli altri imputati controinteressati) rende evidente, a parere del primo giudice, come il dichiarante abbia cercato di sfruttare le poche conoscenze personali acquisite prestando i suoi servizi filiali a favore del padre negli anni sino al 1992, e alcune confidenze fattegli sempre dal padre negli anni più prossimi alla sua morte (dal 1999 al 2002) con la finalità di scrivere un libro di memorie; e come, successivamente, egli si sia servito anche e soprattutto di alcuni documenti dello stesso genitore per imbastire una storia, in parte effettivamente accaduta, ma nella quale assegna a sé un ruolo di quasi protagonista certamente incompatibile, soprattutto sotto il profilo conoscitivo, con il ruolo svolto in concreto che è stato quello di mero

esecutore delle istruzioni e delle commissioni paterne, senza alcuna possibilità di interloquire nel merito o di avere dal burbero genitore, per sua stessa ammissione, spiegazioni e chiarimenti sugli incarichi materiali di volta in volta affidatigli.

4.1.2.- E sul punto la sentenza ammonisce che sarebbe fuorviante recuperare la credibilità del dichiarante facendo leva su riscontri acquisiti o scaturiti da altre fonti in merito ad alcune delle sue rivelazioni. In particolare, non giovano a tal fine i documenti che sono pacificamente attribuibili a Vito Ciancimino (ovvero quelli certificati come tali dalle analisi di polizia scientifica o i documenti sequestrati nella sua cella di Rebibbia) perché si tratta di documenti già da lui conosciuti antecedentemente alle sue dichiarazioni, e quindi utilizzati soltanto per accreditarsi come fonte autorevole di conoscenze dirette e interprete di ruoli mai avuti.

Anzi, quei documenti sono la base su cui il dichiarante ha edificato le sue sovrastrutture narrative, il “canovaccio” utilizzato per imbastire “storie” all’apparenza verosimili. E a compromettere irrimediabilmente l’attendibilità di Massimo CIANCIMINO non è solo la sistematica propensione al mendacio, ma la tecnica di confezionamento delle sue invenzioni, che utilizzano frammenti di verità e materiali genuini, opportunamente rielaborati, per realizzare degli artefatti.

Nella smania di accreditarsi come testimone insostituibile delle vicende oggetto del presente processo (un ruolo che si è autoattribuito con successo, vista la notorietà che per anni ha conosciuto e sfruttato), ha dovuto alzare il tiro delle sue affabulazioni sul coinvolgimento in particolare di esponenti istituzionali in vicende e dinamiche dell’organizzazione mafiosa. E per farlo, non ha esitato ad “integrare” la documentazione ereditata dal padre con alcuni palesi falsi (alcuni dei quali ammessi dallo stesso dichiarante, altri smascherati dall’analisi effettuata dalla Polizia Scientifica o dalle intercettazioni telefoniche<sup>9</sup>).

---

<sup>9</sup> Emblematico il passo della conversazione intercettata con la moglie nel quale, messo alle strette da quest’ultima, Massimo Ciancimino ammette di avere “aggiunto” qualcosa: “*MESSEROTTI C.: ....Dici la verità... io voglio sapere la verità... devi dire... tu giurami su Vitandrea... su Vitandrea... che sono tutte cose vere e che non hai falsificato niente. Giuramelo!...; CIANCIMINO M.: ...avrò aggiunto qualche cosa (annuisce) così... io mentre facevo le fotocopie le mettevo accanto per comodità*”).

Ciò è avvenuto:

con l'elenco di nominativi, peraltro materialmente redatto dallo stesso Massimo Ciancimino, cui quest'ultimo ha aggiunto il riferimento a De Gennaro;

con altri documenti, quali, i "pizzini", attribuiti a Bernardo Provenzano con l'intento di riscontrare passo passo la riferita ricostruzione dei contatti di questi con Vito Ciancimino;

e, soprattutto, il c.d. "papello" attribuito a Riina.

Il giudice di prime cure tuttavia tiene a precisare che la "falsità" di tali documenti non significa che non siano mai esistiti i fatti che con essi si intendeva plasticamente documentare, come i costanti contatti tra Bernardo Provenzano e Vito Ciancimino anche attraverso "pizzini"; o il fatto che quest'ultimo, dopo essersi prestato a fare da tramite per un dialogo tra Istituzioni e mafiosi, non sia stato effettivamente destinatario di una serie di richieste dei vertici mafiosi coincidenti, almeno in parte, quelle contenute nel "papello" esibito da Massimo Ciancimino e qui acquisito, *poiché agli atti v'è prova inconfutabile sia dei primi che delle seconde.*

Ma resta il fatto che Massimo Ciancimino, utilizzando conoscenze acquisite negli anni dal padre o promananti da altri soggetti le cui dichiarazioni erano da tempo note (come quelle rese Brusca Giovanni, che fin dal 1996 aveva iniziato a rendere dichiarazioni su quei fatti sin dal 1996; o le dichiarazioni rese da MORI e DE DONNO al processo di Firenze già nel 1998), per supportare le sovrastrutture narrative artificiosamente e artatamente aggiunte a ciò di cui era a conoscenza, oltre a rendere false dichiarazioni ha altresì falsificato e consegnato alla A.G. alcuni documenti, rischiando così di inquinare irrimediabilmente le acquisizioni probatorie in ordine ai fatti oggetto del presente processo.

#### **4.2.- Unico nucleo di verità.**

Delle propalazioni di Massimo Ciancimino può dirsi provato, dunque, solo ciò che uno dei principali protagonisti, l'imputato Mario Mori, non ha esitato a definire come

“trattativa” e che venne intavolata con Vito Ciancimino quanto meno all’indomani della strage di Capaci, prima tramite De Donno e poi anche direttamente dallo stesso Mori.

Così possono dirsi provati il primo approccio tramite De Donno e la richiesta di instaurare, tramite Vito Ciancimino, un contatto con i vertici di “cosa nostra”, finalizzato a raggiungere un’intesa per porre fine alle stragi. Ne ha riferito Massimo Ciancimino per conoscenza diretta (incontestata perché confermata, appunto, da De Donno e Mori); ma sono fatti che emergono da pur reticenti accenni dello stesso Vito Ciancimino, nonché dalle stesse ricostruzioni fatte dai predetti imputati Mori e De Donno sin da quando sono stati sentiti, in qualità di testimoni, nel processo per le stragi del continente svoltosi a Firenze; ed ancora, per quanto riguarda l’imputato Mori, anche nel memoriale consegnato alle Procure della Repubblica di Firenze e Caltanissetta rispettivamente l’1 agosto e il 23 settembre 1997 (doc. n. 41 della produzione del P.M.). Analoghe considerazioni valgono per l’identificazione nella persona del dott. Antonino CINA’ del canale allora individuato da Vito Ciancimino per contattare i vertici di Cosa Nostra e, specificamente, il suo allora incontrastato capo, Salvatore RIINA: anche in questo caso, il nome dell’odierno imputato Cinà, pure indicato da Massimo Ciancimino, era stato già fatto nella dichiarazioni rese all’A.G. dal padre Vito suffragate sul punto dal racconto di Mario MORI (con la precisazione che questi avrebbe appreso l’identità del Cinà soltanto a vicenda conclusa).

E nonostante qualche difformità sulla sequenza degli incontri tra De Donno-Mori e Vito Ciancimino, emerge dalla ricostruzione dei primi due (e, specificamente, di Mori nel memoriale sopra richiamato) uno sviluppo della “trattativa” del tutto concordante con l’iter riferito da Massimo Ciancimino e, in particolare, laddove si evidenzia quel passaggio da una prima fase in cui l’intendimento di Mori-De Donno era quello di evitare nuove stragi ad una seconda fase mirata alla cattura del latitante Riina.

Senonché, chiosa la sentenza, le provalazioni di Massimo Ciancimino a questo punto risultano addirittura superflue, perché altri elementi probatori consentono, ben al di là di quanto dichiarato dallo stesso Ciancimino, di dare per accertato che:

- da un lato, Vito Ciancimino, tramite il Cinà, riuscì effettivamente a raggiungere i vertici dell'associazione mafiosa allora rappresentati soprattutto da Riina e Provenzano (sia pure quest'ultimo con una posizione più defilata e meno appariscente, ma pur sempre con un ruolo direttivo);

- e, dall'altro, che i medesimi vertici mafiosi ebbero la consapevolezza di una disponibilità dello Stato ad intavolare una "trattativa" *certamente già nel periodo ricompreso tra le stragi di Capaci e di via D'Amelio indipendentemente dalla collocazione temporale dei diretti colloqui intervenuti tra il Col. Mori e Vito Ciancimino per effetto dei primi approcci – pur eventualmente del solo De Donno – certamente risalenti ai giorni successivi alla strage di Capaci.*

4.2.1.- Ma ecco che su quest'unico nucleo di verità, per asseverare il quale può benissimo farsi a meno delle propalazioni di Massimo Ciancimino, si innestano le sovrastrutture artatamente create da quest'ultimo e che vanno espunte dal compendio probatorio, a parere del primo giudice, perché *prive di concreti riscontri o perché assolutamente inverosimili o, anzi, più probabilmente, frutto della fantasia del dichiarante.*

La prima di tali sovrastrutture è costituita dalla ricostruzione dei contatti diretti tra Vito Ciancimino e Bernardo Provenzano, che, seppure certamente avvenuti, non possono essersi verificati, ad avviso del primo giudice, con le modalità ed i tempi indicati da Massimo Ciancimino, non essendovene comunque alcun riscontro.

E' ben possibile, anche sulla scorta di quanto riferito al riguardo da altre fonti (come LIPARI) che il Provenzano, negli anni settanta, quando non ancora assunto alla notorietà dei decenni successivi e pur essendo già latitante si muoveva più liberamente, si spingesse ad andare a trovare a casa Vito Ciancimino (sebbene una frequentazione nei termini riferiti da Massimo Ciancimino non ha trovato conforto nelle dichiarazioni degli altri familiari del Ciancimino neppure con riferimento al fantomatico "ingegnere Lo Verde"); ma è inverosimile, perché incompatibile con sicure acquisizioni probatorie sulle modalità e le cautele con cui lo stesso Bernardo Provenzano conduceva la sua

latitanza già a partire dagli anni '80 (avvalendosi di una rete di favoreggiatori che gli ha permesso di preservare la sua latitanza per oltre quaranta anni grazie ad un sistema di protezione fondato su contatti segmentati e limitati a soggetti di volta in volta sostituiti ed ad un sistema di comunicazione sempre mediato e mai diretto), che, ancora negli anni novanta e successivamente addirittura sino al 2002, quando già massima era l'attenzione sulla sua persona, possa avere avuto i contatti diretti con Vito Ciancimino (peraltro, a sua volta, già coinvolto in vicende giudiziarie), sia a Palermo che a Roma, recandosi nelle abitazioni dello stesso.

E non meno inverosimile è, a parere del primo giudice, che possa avere avuto contatti diretti con Massimo Ciancimino, incontrandolo ripetutamente da solo più volte anche talvolta nello stesso giorno e nello stesso luogo, e ricevendo direttamente dalle mani dello stesso le lettere di Vito Ciancimino, o consegnando altrettanto direttamente a Massimo Ciancimino i “pizzini” destinati al padre di quest'ultimo, come nell'episodio dello scambio di messaggi che Massimo colloca all'indomani della strage di via D'Amelio<sup>10</sup>, quando altissima era l'attenzione delle Forze dell'Ordine, ed era inutile, oltre che inverosimile, che il boss latitante si esponesse tanto, e solo per ricevere dalle sue mani una busta che poteva essergli recapitata attraverso la catena di favoreggiatori della sua latitanza.

Né a fugare perplessità che rendono *del tutto incredibile* la ricostruzione del giovane Ciancimino può bastare la spiegazione fornita da Massimo Ciancimino riguardo alle assicurazioni che i Carabinieri avrebbero fornito, per garantire la “trattativa”, che lo stesso Massimo Ciancimino non sarebbe stato seguito. Non si vede infatti come in quella prima fase della “trattativa”, in cui le “parti” si stavano studiando reciprocamente per comprendere quali fossero le reali intenzioni o i possibili sbocchi dell'iniziativa intrapresa dai carabinieri, il Provenzano potesse avere già acquisito una certezza di impunità tale da indurlo ad abbandonare le più elementari regole di

---

<sup>10</sup> Massimo Ciancimino ha raccontato tra l'altro di avere, nei giorni immediatamente successivi alla strage di via D'Amelio, consegnato a Provenzano una busta per conto del padre Vito Ciancimino; il Provenzano, quindi, si sarebbe allontanato per due o tre ore, per fare poi ritorno ancora personalmente con la risposta (“pizzino”) da recapitare a Vito Ciancimino.

prudenza ordinariamente seguite da un latitante, e a maggior ragione per un esponente di assoluto rilievo dell'organizzazione mafiosa che poteva servirsi di fedeli gregari o intermediari per un'attività meramente materiale come il ritiro di una busta o la consegna di un pizzino. Ma anche ammesso che il Provenzano avesse deciso di fidarsi dei Carabinieri, osserva ancora la Corte, non si vede quale garanzia egli avesse che, invece, altre Forze di Polizia, all'oscuro di quella "trattativa" iniziata dai Carabinieri, non fossero sulle sue tracce e potessero, quindi, arrestarlo approfittando di quell'oggettivo abbassamento delle cautele abitualmente adottate nei movimenti dei grandi latitanti.

*Il signor Franco.*

Quanto alla garanzia rappresentata dal "signor Franco", che in quel periodo, secondo Massimo Ciancimino, seguiva passo passo tutta la vicenda, inconfutabili elementi di fatto fanno ritenere che anche il "signor Franco" sia frutto della *sfrenata fantasia* del dichiarante Massimo Ciancimino.

Sul punto, la sentenza segnala l'estrema incostanza e la progressione delle dichiarazioni del Ciancimino, di pari passo con le confidenze fatte agli amici giornalisti, che, *in un crescendo incontrollabile*, lo hanno condotto sino a individuare il "signor Franco" nella persona di Giovanni De Gennaro<sup>11</sup>: salvo, poi, affrettarsi a ritrattare quell'incauta identificazione, a fronte delle palesi ed insuperabili incongruenze (così come, d'altra parte, è avvenuto per tutti gli altri personaggi di volta in volta coinvolti e chiamati in causa dal Ciancimino come sodali del De Gennaro ovvero come compartecipi del disegno diretto a bloccare la "collaborazione" del primo con l'A.G.).

---

<sup>11</sup> La sentenza richiama al riguardo la sentenza richiama al riguardo la testimonianza di Francesco La Licata: "*Alla fine, quando il libro stava per uscire, ha fatto il nome di Gianni De Gennaro.*" e quella di Francesco Viviano: "*Lui diceva che era De Gennaro, ma lui lo diceva, Gianni De Gennaro. Non lo disse soltanto a me, perché lui era uno poi molto loquace, lo disse anche ad altri giornalisti*".

*I “pizzini” e il “papello”.*

Tra le prove del mendacio di Massimo Ciancimino, la Corte d’Assise annovera i sei “pizzini” che il dichiarante, attribuendoli a Provenzano, aveva ad un certo punto consegnato alla A.G. nel tentativo di supportare la sua ricostruzione dei fatti, e che sono stati esibiti al Ciancimino ed acquisiti durante il suo esame aventi (per il contenuto di tali documenti si rinvia alle pagg. 794-796 della sentenza). I primi quattro sarebbero stati redatti dal Provenzano nel 1992, gli ultimi due in anni compresi tra il 1999 e il 2002.

Premesso che si tratta di fotocopie di dattiloscritti - e già desta perplessità la spiegazione che il Ciancimino ha dato dell’assenza degli originali<sup>12</sup> -, tutti i “pizzini” risultano redatti con modalità identiche e con una medesima macchina per scrivere nonostante tra i primi e gli altri sia intercorso un lasso temporale di oltre sette anni durante i quali il Provenzano ha soggiornato in più luoghi. E infatti l’analisi condotta dalla Polizia Scientifica, sia pure non in termini di assoluta certezza per la cautela imposta dall’impossibilità di effettuare l’esame sui documenti originali, ha, comunque, concluso che, con elevata probabilità, tutti i sette documenti in questione sono stati scritti con la stessa macchina per scrivere Olivetti.

Di contro, come emerso anche in altri processi, si è accertato che il Provenzano durante la sua lunga latitanza non fece uso sempre ed unicamente di una sola macchina per scrivere, (come comprovato da altra corrispondenza rinvenuta in occasione di alcune operazioni, l’ultima delle quali è quella che ha condotto al suo arresto nell’aprile 2006; nonché dalle dichiarazioni di più collaboranti che hanno avuto contatti con lo stesso). E da ultimo, *Ciro Vara* ha dichiarato di avere appreso da *Giovanni Napoli*, soggetto certamente in contatto con Provenzano, ebbe a confidargli di avere egli stesso dato a quest’ultimo una macchina per scrivere i “pizzini” nel 1994. Sicché dovrebbe ipotizzarsi che Provenzano, che nel 1994 non aveva più con sé la macchina per scrivere eventualmente utilizzata per i primi “pizzini” scritti nel 1992, sarebbe, poi, dopo molti

---

<sup>12</sup> A suo dire, il padre distruggeva accuratamente gli originali per evitare che contenessero impronte: ma, rileva giustamente la Corte di primo grado, non si comprende come abbia commesso l’imprudenza di conservare le fotocopie di “pizzini” che avrebbero potuto comprovare i suoi rapporti con esponenti mafiosi.



anni, ritornato in possesso della stessa macchina quando ebbe a scrivere gli ultimi “pizzini” consegnati da Massimo Ciancimino (e cioè quelli che sarebbero stati redatti tra il 1999 e il 2002).

Non si comprende poi perché Vito Ciancimino, tra i tantissimi “pizzini” che secondo Massimo Ciancimino si sarebbe scambiato con Provenzano, ne abbia conservato soltanto alcuni e non altri o tutti, tenuto conto, poi, che tra questi conservati ve ne sono anche di contenuto sostanzialmente insignificante (v., ad esempio, quello sopra indicato al n. 3), così da autorizzare il sospetto che servissero a confortare la ricostruzione del dichiarante.

E tenuto conto anche delle conclamate falsificazioni di molti degli altri documenti prodotti dal Ciancimino, è inevitabile, a parere del primo giudice, formulare analoghi dubbi e riserve anche con riguardo al c.d. “papello”: la valutazione della sua autenticità, non essendo stato possibile accertare l’autore della grafia (v. esito analisi scientifica sulle comparazioni effettuate di cui hanno riferito gli esperti della Polizia Scientifica di Roma già menzionati), è rimasta rimessa esclusivamente alle asseverazioni di Massimo Ciancimino, le quali, peraltro, a prescindere dal giudizio di complessiva inattendibilità del dichiarante sul punto scontano numerose oscillazioni ed incertezze nella ricostruzione dell’iter che, partire dal suo rinvenimento, ha condotto sino alla tardiva consegna del “papello” alla A.G. dopo molti precedenti interrogatori, in cui s’era limitato a preannunciare tale consegna.

#### *Il testamento in caso di morte prematura.*

Neppure l’avv. MARIANI e il giornalista VIVIANO possono riscontrare l’esistenza del “papello”, perché si limitano a riferire ciò che al riguardo disse loro lo stesso Massimo a proposito del possesso di documenti originali del padre tra i quali anche il c.d. “papello”.

In sintesi, all'udienza del 10 marzo 2016 veniva esaminato il teste Marco Simone Mariani, il quale, ha riferito di svolgere l'attività di avvocato in Roma e Milano da circa trent'anni; e di avere conosciuto Massimo Ciancimino quando, dodici anni prima circa, si era occupato di un contratto tra una società russa fornitrice di gas ed alcune aziende italiane cui era interessato, in qualche modo, anche il Ciancimino insieme al Prof. Lapis. Si era poi stabilito un rapporto di confidenza.

L'avv. MARIANI ha dichiarato di non ricordare di avere autenticato la firma di Massimo Ciancimino in calce ad un documento datato 3 aprile 2006, ma ha riconosciuto il documento esibitogli dal P.M. e la propria firma in calce allo stesso<sup>13</sup>. Il documento era stato scritto sotto dettatura di Massimo Ciancimino o addirittura redatto direttamente da quest'ultimo (ma in quel momento il professionista non aveva alcun mandato fiduciario). Ha aggiunto che egli, contrariamente a quanto dichiarato in quel documento, non aveva mai visto la documentazione del padre né conosceva il luogo in cui questa era custodita né la persona cui avrebbe dovuta eventualmente consegnarla, ribadendo di non avere mai visto la documentazione da consegnare a Viviano poiché Ciancimino si era riservato di indicargli successivamente il luogo in cui era custodita.

Deve dunque prendersi atto che, in ogni caso, l'Avv. Mariani, non soltanto non ha mai visto la documentazione asseritamente in possesso del Ciancimino, ma addirittura, contrariamente a quanto affermato nella dichiarazione pure da lui sottoscritta ancorché *“per autentica”*, non ha mai conosciuto il luogo ove tale documentazione sarebbe stata

---

<sup>13</sup> Nel corso dell'esame del predetto teste è stata acquisita una dichiarazione su carta intestata dello Studio Legale Mariani & Associati riportante la data del 3 aprile 2006 ed avente il seguente contenuto:

*“Io sottoscritto Massimo Ciancimino, nato a Palermo il 16-02-1963, residente in Roma, via San Sebastianello nr. 9, con la presente autorizzo l'avvocato Marco Simone Mariani, mio Legale di Fiducia, a consegnare il manoscritto di mio Padre e relativi allegati e titolato <<A Vito Ciancimino>>, in ipotesi di mia prematura scomparsa e a farlo consultare in sua presenza e a farne copia di parti che riterrà più opportuno, al sig. Francesco Viviano, nato a Palermo, il 26-02-1949, unica persona di mia fiducia oltre al mio legale. Certo di un corretto uso del materiale relativo alle vicissitudini di mio Padre e agli anni ed episodi descritti nello stesso. Il sottoscritto avvocato, dichiara di ben conoscere il luogo ove è custodito il detto manoscritto e di eseguire la volontà dello stesso essendo l'unico autorizzato alla gestione dello stesso”.*

La dichiarazione risulta sottoscritta da Massimo Ciancimino, sotto la cui firma v'è, poi, la dicitura *“visto per autentica”* e la sottoscrizione dell'Avv. Marco Simone Mariani.

custodita dal Ciancimino e, dunque, ove egli avrebbe potuto recuperarla in caso di “*prematura scomparsa*” dello stesso.

E la testimonianza su questi punti, benché in contrasto con il tenore del documento “autenticato” dallo stesso Mariani, appare attendibile considerato che lo stile della dichiarazione rende altamente probabile (se non certo) che la stessa venne materialmente stesa dallo stesso Ciancimino (la maiuscola usata per indicare il “*Padre*” e quelle usate per designare il detto avvocato “*Legale di Fiducia*” del tutto inusuali negli scritti dei legali); e quindi è altamente probabile che il Mariani vi abbia apposto la sua sottoscrizione solo per assecondare il Ciancimino, col quale, evidentemente, nel tempo si era creato un rapporto di frequentazione ben più significativo di quello che riduttivamente il teste ha tentato di rappresentare (perché altrimenti non avrebbe neppure ricevuto un “cliente” con una pretesa, quale quella avanzata dal Ciancimino, che non trovava alcuna giustificazione in rapporti professionali e neppure nelle funzioni proprie di un avvocato).

Per parte sua, Francesco VIVIANO (esaminato all’udienza del 14.04.2016) ha dichiarato che aveva avuto occasione di conoscere Massimo Ciancimino dopo che era stato pubblicato il suo articolo sui contatti tra il R.O.S. e Ciancimino, con l’intermediazione di Cina’. Ne era scaturito un rapporto di assidua frequentazione, essendo il Viviano interessato ad avere notizie di interesse giornalistico e in particolare sul tema dei rapporti con Provenzano che Massimo asseriva di avere conosciuto e incontrato. In tale contesto insisteva per ottenere il “papello” di cui sempre Massimo Ciancimino diceva di essere in possesso; e un giorno, il Ciancimino gli consegnò una sorta di testamento nel quale incaricava un avvocato di consegnare al giornalista la documentazione del padre del Ciancimino ove a questi fosse successo qualcosa.

Ha riconosciuto quella sorta di “testamento”, nella lettera datata 3 aprile 2006 redatta su carta intestata dello studio legale Mariani che gli è stata esibita, e di cui per molto tempo aveva conservato una copia che ha poi consegnato ai magistrati.

Secondo l’incarico conferito al Mariani, questi avrebbe dovuto mostrare al Viviano il documento che lo legittimava come esecutore testamentario, e poi distruggerlo.

Ma allora lo scopo di quel documento era solo *quello di consentire al Ciancimino di accreditarsi di fronte al Viviano (...) quale effettivo depositario di importante documentazione proveniente dal padre, facendone attestare la sua esistenza ad un conosciuto avvocato, estraneo a quelle vicende ed all'ambiente siciliano e, quindi, tale da conferire autorevolezza al racconto del Ciancimino medesimo.*

La conclusione cui pervengono i giudici di primo grado è che Massimo Ciancimino, ad un certo momento, avrebbe voluto dare una rappresentazione “plastica” della “trattativa” materializzandola in un documento (il c.d. “papello”) che, con tutta probabilità, se è esistito nella sua materialità (nel senso che le richieste dei mafiosi potrebbero anche non avere avuto una trasposizione scritta consegnata a Vito Ciancimino), o è stato distrutto o, comunque, non è mai entrato nella disponibilità del medesimo Massimo Ciancimino. Infatti, se questi lo avesse effettivamente avuto sin dalla morte del padre, non avrebbe avuto motivo di inscenare col Viviano la “pantomima” del “testamento” autenticato dall'Avv. Mariani, né avrebbe avuto motivo di tergiversare con gli altri giornalisti e, soprattutto, con i Magistrati.

**4.3.- Ancora sulla perquisizione effettuata nella abitazione di Massimo Ciancimino il 17 febbraio 2005** (in relazione al possesso di documenti da parte di quest'ultimo e, specificamente, anche del “papello”).

E' una di quelle vicende che comprovano la propensione a e la capacità di Massimo Ciancimino di sfruttare ogni possibile spunto per imbastire storie che, mescolando sovrastrutture narrativa con circostanze vere, acquisiscano una parvenza di verosimiglianza idonea, apparentemente, a confermare il suo complessivo racconto delle vicende che hanno preso le mosse dai contatti avuti dal padre coi Carabinieri.

Non mancano in quell'episodio preoccupanti opacità, a partire dalla reticenza e dalle imbarazzate risposte del Col. ANGELI, che pure è un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri con una brillante carriera (che lo ha condotto al grado di colonnello e ad incarichi di sicuro prestigio, quale quello di Comandante del Nucleo addetto alla

vigilanza del Palazzo del Quirinale e, persino, di addetto alla scorta personale del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano).

Un dato che la sentenza rassegna come processualmente certo è che il Col. Angeli, sentito dal Pubblico Ministero nel 2009 come persona informata dei fatti, ha certamente nascosto fatti di cui era a conoscenza e, in alcuni casi, non ha detto la verità.

In particolare, sulla perquisizione effettuata il 17 febbraio 2005 nella abitazione e nel magazzino nella disponibilità di Massimo Ciancimino ha certamente nascosto le circostanze del rinvenimento di documentazione da lui ritenuta di particolare interesse, e del sorprendente invito a non sequestrarla ricevuto da parte dei suoi superiori senza che gli stessi l'avessero neppure esaminata; nonché della sua fotocopiatura “privata” fatta, sostanzialmente di nascosto dai superiori (in una copisteria, appunto, privata, anziché in ufficio), e per propria “garanzia”; e nulla ricorda del foglio contenente quel riferimento a Berlusconi pure rinvenuto nel corso della perquisizione, che era stato oggetto sia di specifica interlocuzione con i superiori, sia di analitica descrizione nel verbale di sequestro.

In sostanza, il Col. Angeli, ad avviso del giudice di prime cure, ha deliberatamente omesso di riferire tutti gli aspetti comportamentali meno edificanti, per usare un eufemismo, posti in essere dallo stesso Angeli e dai suoi superiori in quella occasione. Per le stesse ragioni, successivamente, essendo stato nel frattempo sottoposto ad indagine, il Col. Angeli si è avvalso della facoltà di non rispondere allorché è stato chiamato a testimoniare nel processo a carico del Gen. Mori e del Col. Obinu. Ma riacquistata la qualità di testimone per la sopravvenuta archiviazione di quelle indagini e a fronte delle dichiarazioni, ormai a lui note, sia del M.llo Masi, sia, soprattutto, dell'App. Lecca, il Col. Angeli in questo processo ha dovuto rispondere alle domande delle parti e riferire ciò che ebbe a verificarsi quel 17 febbraio 2005 e successivamente, ma il suo racconto resta velato da una residua reticenza ed in alcuni passaggi non è credibile, a parere del primo giudice (come emergerebbe dal raffronto con la testimonianza dell'App. LECCA e la sua precisa descrizione del materiale

documentale nella immediatezza da lui sottoposto all'esame di Angeli, nonché la maggiore plausibilità della sua ricostruzione).

Anche riguardo ai successivi incontri di Angeli con Masi, la deposizione di quest'ultimo è apparsa più veritiera, sia per la precisa indicazione di luoghi, fatti e circostanze (per la parte che lo riguarda, peraltro, riscontrate anche dalla deposizione del teste Saverio Lodato, a proposito del principale scopo indicato da Masi e Barbaria di farlo incontrare con un superiore in grado, quindi, con Angeli) che invece Angeli ha negato di ricordare; sia perché il contenuto delle confidenze riferito da Masi non può che essere stato appreso dallo stesso Angeli<sup>14</sup> il quale.

E' palese poi l'intento di Angeli di spostare nel tempo i colloqui con Masi all'epoca in cui questi era già passato alla Sezione Scorte (quindi, 2008-2009, ossia molto tempo dopo che i fatti erano accaduti), senza potere spiegare, però, perché allora ha riferito che l'incontro col giornalista (che incontestabilmente è avvenuto nella primavera del 2006 come si ricava dalla deposizione del teste Lodato) a quel momento non era ancora avvenuto.

Ma allora anche la secca smentita di Angeli circa la confidenza fatta a Masi di avere rinvenuto in occasione di quella perquisizione il "papello" – come da Masi raccontato – non è così efficace e convincente. E tuttavia, a parere della Corte d'Assise, e per quanto già detto a proposito dell'inattendibilità Massimo Ciancimino, la circostanza appare di scarsa rilevanza per una compiuta ricostruzione della vicenda della "trattativa" e della fattispecie di minaccia per cui qui si procede.

Infatti, anche se tra le carte rinvenute nel magazzino vi fosse stato il c.d. "papello", inteso come quel documento poi così definito e consegnato alla A.G. da Massimo Ciancimino, non ne uscirebbe comunque avvalorata la credibilità di questi *in assenza*

---

<sup>14</sup> Al riguardo la sentenza annota che soltanto Angeli, infatti, «poteva sapere e, quindi, raccontare della telefonata fatta al suo superiore (apparendo irrilevante che Masi abbia parlato di Sottili, mentre Angeli, oggi, ha riferito trattarsi di Gosciu, non potendosi escludere, ove pure si volesse ritenere vera tale ultima indicazione e non frutto del costante tentativo di aggiustamento del racconto che traspare da tutta la deposizione di Angeli, che Masi abbia dedotto trattarsi di Sottili da un generico riferimento ad un "superiore") e, soprattutto, della indicazione, certamente impreveduta ed inusuale, ricevuta da Angeli, di non sequestrare quel materiale documentale rinvenuto e ritenuto già di particolare interesse nonostante chi gli aveva impartito quell'ordine non avesse ancora neppure esaminato e letto il materiale medesimo».

*di un riscontro sulla autenticità del documento nel senso della sua effettiva provenienza dai vertici della associazione mafiosa.*

E mentre un simile riscontro manca, si è accertata la falsificazione o alterazione di gran parte della documentazione non autografa di Vito Ciancimino offerta alla A.G. dal figlio Massimo. Mentre è in ogni caso smentita la ricostruzione proposta da Massimo Ciancimino secondo cui il papello si trovava all'interno della cassaforte che fu aperta e poi richiusa dai Carabinieri senza estrarne alcunché: circostanza che non è negata soltanto da Angeli, ma anche da ANGOTTI (che non aveva idea di dove si trovasse la cassaforte e quindi non può averla indicata a Carabinieri; e che ha negato di averne le chiavi, contrariamente a quanto asserito dal suo datore di lavoro), mentre dalle testimonianze dei militari che parteciparono a quella perquisizione si evince che nessuno ebbe sentore dell'esistenza di una cassaforte.

Può allora darsi per accertato solo che i Carabinieri effettuarono la perquisizione della abitazione del Ciancimino con assoluta superficialità, tanto da non accorgersi della presenza della cassaforte certamente allora già esistente, ancorché celata dietro un quadro appeso alla parete.

#### **4.3.1.- Il mancato sequestro del papello**

Ed è proprio questa sconcertante circostanza il fatto, ovviamente noto a Massimo Ciancimino, sul quale quest'ultimo ha potuto imbastire la sua invenzione circa il mancato sequestro del "papello".

E che si tratti di un'invenzione è reso palese dalla considerazione che, come chiosa la sentenza sul punto, *non si comprenderebbe perché il Cap. Angeli avrebbe dovuto ignorare quella documentazione asseritamente custodita nella cassaforte, quando, poi, invece, allorché è stata rinvenuta la documentazione all'interno del magazzino, non soltanto l'ha sequestrata, ma si è preoccupato di farne una copia all'insaputa dei suoi superiori quando questi, sorprendentemente, ebbero a invitarlo a non procedere al sequestro.*

Pertanto, il rinvenimento di documentazione di sicuro interesse investigativo e riferibile a Vito Ciancimino e la circostanza della fotocopiatura clandestina della stessa, non valgono a riscontrare il racconto del Ciancimino (sul mancato sequestro del papello), dal momento che tali fatti non sarebbero avvenuti a seguito e nell'occasione della perquisizione della abitazione ove si trovava la cassaforte, bensì quando è stata successivamente perquisito il magazzino.

E infatti, la Pubblica Accusa, piuttosto che provare a fare salvo il racconto di Massimo Ciancimino, ha tentato di dimostrare che piuttosto il “papello” si trovava tra i documenti rinvenuti successivamente all'interno del magazzino e fatti fotocopiare dal Cap. Angeli. Questi, poi, su suggerimento dei superiori, lo avrebbe trattenuto per sé (o consegnato a questi ultimi) senza darne conto nel verbale di perquisizione.

Ma obietta la Corte che *in tal caso non si comprenderebbe neppure come Massimo Ciancimino possa essere tornato in possesso del documento col post-it originale tenuto conto che i documenti fotocopiati vennero portati da Lecca direttamente in caserma, a meno che non si voglia concludere che, in realtà, come appunto detto appare più probabile, quel post-it fu prelevato dal Ciancimino da altro documento ed applicato posticciamente ad una copia del “papello”.*

Ma a sostegno della prospettazione accusatoria residua soltanto la dichiarazione di Saverio Masi secondo cui il Cap. Angeli ebbe espressamente a parlargli del ritrovamento del “papello”: dichiarazione che, seppure appaia più attendibile di quella contraria resa dal Cap. Angeli, per le ragioni sopra esposte, non sarebbe, comunque, sufficiente, ad avviso dei giudici di primo grado, a provare il fatto, in forza delle regole stabilite dall'art. 192 c.p.p., per l'assenza di altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, anche perché lascerebbe impregiudicata la questione dell'autenticità di quel documento, sulla quale pendono le riserve e i dubbi di cui s'è detto.

In pratica, quand'anche si volesse dare per provato – come invece non è – il ritrovamento del (verosimilmente falso) “papello” di cui Massimo Ciancimino era in possesso; e si ipotizzasse che il comportamento anomalo dei Carabinieri sia da attribuirsi al timore che attraverso quel documento, di cui in quel momento essi



ignoravano la falsità, si potesse risalire alla c.d. “trattativa Stato-mafia”, *ciò non servirebbe in alcun modo a confermare la credibilità del medesimo Massimo Ciancimino, ma costituirebbe un’ulteriore conferma della propensione di quest’ultimo a costruire racconti verosimili muovendo da alcuni eventi che lo hanno visto come diretto protagonista (in questo caso quella perquisizione dei Carabinieri, così superficiale da avere trascurato la cassaforte celata dietro ad un quadro).*

#### **4.3.2.- Ancora sul “signor Franco”.**

La seconda ancora più *traballante* sovrastruttura certamente creata artificialmente da Massimo Ciancimino è costituita dai rapporti e contatti col “signor Franco”. Sulla esistenza di questo fantomatico personaggio non vi sono riscontri, *ma una messe confusa e contraddittoria di dichiarazioni dello stesso Massimo Ciancimino che induce a ritenere che tale personaggio sia frutto esclusivo della fantasia del dichiarante.*

La sentenza annota come sia persino inutile superfluo *addentrarsi dettagliatamente nella progressione di dichiarazioni che hanno condotto il predetto a mutare, aggiustare ed integrare il racconto sui contatti col “signor Franco” e ad individuarlo via via in soggetti diversi sino a lasciare intendere che potesse trattarsi, addirittura, del Dott. De Gennaro (v. testimonianze La Licata e Viviano già ricordate) o, alternativamente (a ulteriore riprova delle oscillazioni clamorose del Ciancimino), altro soggetto al predetto comunque vicino o collegato.*

#### **4.4.- Le vicende che dovrebbero confortare le rivelazioni di Massimo CIANCIMINO sui suoi rapporti con DE GENNARO.**

La sentenza dà invece conto di altre due vicende che, pur non avendo stratta attinenza con i fatti di causa, sono emblematiche del modo in cui la fonte in esame è adusa confezionare le sovrastrutture narrative che affollano le sue *propalazioni*: e cioè

innestando contenuti di fantasia sulla base di frammenti di verità o di circostanze realmente accadute: la vicenda del rilascio del passaporto dopo la nascita, nel 2004, del figlio che, a dire dello stesso Massimo Ciancimino, avvenne grazie all'intercessione del Dott. De Gennaro, oltre che del fantomatico "signor Franco"; e la vicenda del trasferimento dell'agente di polizia Angela Cuccio, anche in questo caso, attribuito all'intervento del Dott. De Gennaro dietro diretto interessamento di Massimo Ciancimino.

In entrambi i casi questi casi, il dichiarante muove da fatti banali, ma veri e riscontrabili, per trasfigurarne la valenza in modo da potere avvalorare le sue indimostrabili sovrastrutture, accreditandosi di ruoli e conoscenze da lui, in realtà, mai avuti.

#### **4.4.1.- Il rilascio del passaporto.**

Sulla prima vicenda, hanno consentito di fare chiarezza le testimonianze dell'agente di P.S. Angela Cuccio e del coniuge del Ciancimino, Carlotta Messerotti e soprattutto del Sovrintendente CECALA Paolo.

Il Ciancimino ha dichiarato che, di fronte alle difficoltà frappostegli dall'Ufficio Passaporti di Palermo al rilascio del passaporto per il figlio appena nato (il 24 novembre 2004), secondo quanto a lui riferito dall'amica Angela Cuccio, risolse il problema rivolgendosi direttamente al Capo della Polizia De Gennaro.

Invece, mentre non v'è alcuna prova che effettivamente il Ciancimino si sia rivolto al De Gennaro, dalla testimonianza della Messerotti è emerso che egli riuscì a ottenere quel passaporto attraverso l'intervento del titolare di un bar di Roma che lo mise in contatto con un'altra persona, che si è accertato essere il Sovrintendente di P.S. CECALA Paolo; e questi in effetti provvide a curare la pratica, come usava fare con i "clienti" procurati dal proprietario del Bar "Thomas" (Franco MAIORANA), che approfittava della vicinanza del Commissariato P.S. di Villa Glori e della compiacenza di qualche questurino per espletare questo tipo di pratiche a beneficio di coloro che non

hanno il tempo di (o non vogliono dedicare tempo per) sbrigare le pratiche burocratiche.

Quanto alla vantata conoscenza del dott. DE GENNARO, la MESSEROTTI ha confermato che in effetti il marito attribuiva a questa relazione altolocata i trattamenti di favore di cui godevano agli aeroporti di Roma e di Palermo; ma non è in grado di fornire alcun elemento di conoscenza diretta che possa suffragare la vanteria del marito. Invece, si è accertato che, a parte l'amica poliziotta CUCCIO Angela, trasferita all'aeroporto di Palermo dopo che Massimo si era offerto di appoggiare la sua domanda di trasferimento, lo stesso Ciancimino era amico di ROSSO DI VITA Donnino, il quale ha confermato di avere prestato servizio all'aeroporto di Roma, da ultimo quale capoturno delle partenze nazionali e di avere conosciuto Massimo Ciancimino (attraverso comuni amici), il quale aveva iniziato a chiedergli qualche cortesia, talvolta anche per amici suoi.

Peraltro, il prolifico Massimo ha addirittura chiamato in causa, quale soggetto pure attivatosi in suo favore, persino il Dott. Arnaldo La Barbera, che sarebbe stato incarica da DE GENNARO di consegnargli materialmente il passaporto, come uno "spicciafaccende". In proposito, convergono le testimonianze dei giornalisti La Licata e Viviano, della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare.

Senonché, il Dott. Arnaldo La Barbera è deceduto il 12 settembre 2002 e, dunque, è certo ed acclarato anche in questo caso il mendacio di Massimo Ciancimino, con l'inevitabile effetto estensivo, pur in assenza di un analogo chiaro contrasto, nel coinvolgimento in quella vicenda del Dott. De Gennaro.

#### **4.4.2.- Il trasferimento dell'agente CUCCIO Angela**

Pur tra reticenze e amnesia anche in ordine a circostanza che appare veramente poco credibile possano non essere ricordate (come, in particolare, quelle relative all'anelato trasferimento a Palermo, finalmente ottenuto dopo molti anni di disagi per i viaggi dalla

stessa teste rappresentati), l'agente di P.S. Cuccio Angela, manifestando un evidente imbarazzo ad essere associata ad un personaggio come Massimo Ciancimino, ha confermato le dichiarazioni rese a suo tempo nella fase delle indagini preliminari che le sono state specificamente contestate. E' vero quindi che Massimo Ciancimino "suggerì" a Angela Cuccio di presentare l'istanza di "aggregazione" alla Questura di Palermo. E nonostante qualche sul tenore del suggerimento, non può residuare il benché minimo dubbio che Massimo Ciancimino ebbe a suggerire proprio di richiedere l'aggregazione temporanea alla Questura di Palermo, non essendo ancora maturato il tempo necessario, dalla precedente assegnazione al Commissariato di Vittoria, per ottenere il trasferimento (che poi, infatti, venne effettuato alla scadenza del detto termine nel marzo 2004 contestualmente a quelli dei colleghi dello stesso corso).

Del resto, questo è quanto aveva dichiarato la Cuccio nella fase delle indagini preliminari lo ha poi in questa sede confermato. Infatti, in quella occasione la Cuccio non soltanto parlò specificamente di domanda di "aggregazione", ma ha fatto, altresì, specifico riferimento ai presupposti di questa e cioè alle condizioni di salute del padre del tutto irrilevanti, invece, ove si fosse discusso di trasferimento essendo questo legato esclusivamente alla decorrenza minima di servizio in altra sede.

La Cuccio quindi presentò effettivamente la domanda di aggregazione alla Questura di Palermo (datata 16 ottobre 2003) in data 17 ottobre 2003 (come risulta dal messaggio di cui sopra al punto 2), evidentemente in via d'urgenza, tanto che non vi allegò neppure la documentazione medica a sostegno, poi asseritamente presentata in un momento successivo (circostanza riferita, però, dalla teste in modo del tutto generico e di cui, peraltro, non v'è alcun riscontro). E in tempi *insolitamente rapidi* (appena una settimana dalla domanda ed ancor meno dalla presentazione della documentazione sanitaria, se effettivamente successivamente inoltrata) e nonostante le condizioni di salute del padre della Cuccio, con tutta evidenza (essendo state esposte patologie certamente non acute e, anzi, pressoché "normali" in un soggetto allora di sessantuno anni), non fossero tali da prefigurare i "gravissimi" motivi richiesti dalla norma che regola le assegnazioni temporanee (v. art. 7 D.P.R. n. 254/99, secondo cui

*“L’Amministrazione, valutate le esigenze di servizio, può concedere al personale che ne abbia fatto domanda, per gravissimi motivi di carattere familiare o personale adeguatamente documentati, l’assegnazione anche in sovrannumero all’organico in altra sede di servizio per un periodo non superiore a sessanta giorni, rinnovabile”*), con provvedimento del Capo della Polizia Dott. De Gennaro venne disposta l’aggregazione di Cuccio Angela presso l’Ufficio di Polizia di Frontiera dell’aeroporto di Palermo Punta Raisi.

Ebbene, che l’intervento di Massimo Ciancimino per far ottenere quell’aggregazione abbia inciso sulla vicenda trova definitivo riscontro, oltre che nelle altre circostanze sopra evidenziate, soprattutto per il fatto che la Cuccio venne destinata, tra tutti i possibili Uffici di Palermo da lei indistintamente richiesti, proprio a quell’ufficio presso l’aeroporto di Palermo che lo stesso Massimo Ciancimino aveva di fatto suggerito ancor prima che venisse presentata quella domanda di aggregazione temporanea.

Non per questo si può automaticamente estendere l’efficacia del riscontro ad un intervento di Massimo Ciancimino proprio nei confronti del Capo della Polizia De Gennaro.

Al contrario, in assenza di un riscontro diretto sui rapporti tra Massimo Ciancimino e De Gennaro, negato da quest’ultimo e, come si è già detto, privo del benché minimo supporto probatorio (al di là di occasionali contatti, per ragioni investigative, del medesimo De Gennaro con Vito Ciancimino e Romolo Vaselli: che è uno dei frammenti di verità sfruttati da Massimo Ciancimino), non può in alcun modo escludersi – ed anzi appare altamente probabile – che, anche in questo caso, sulla base dell’intervento (che vi fu) per ottenere l’assegnazione temporanea dell’amica, il Ciancimino abbia sopraelevato una circostanza non vera, millantando un contatto diretto con De Gennaro, laddove, invece, ben potrebbe avere ottenuto il favore sfruttando altre sue conoscenze. E nessun rilievo può avere il fatto che il provvedimento di trasferimento portasse la firma del dott. DE GANNEARO, atto

dovuto, a conclusione dell'iter amministrativo data la sua qualifica<sup>15</sup>. Né la Pubblica Accusa ha provato o anche solo dedotto che il provvedimento di assegnazione temporanea dovesse essere firmato da altro funzionario di polizia di grado inferiore.

#### **4.4.3.- Il viaggio a Sharm El Shaik e la cattura di Provenzano**

In tutte le vicende oggetto delle propalazioni di Massimo Ciancimino si registra questa costante crasi di vero e di falso: v'è un minimale nucleo di fatti veri, e riscontrabili, ma che è sostanzialmente irrilevante, unito al racconto di fatti sensazionali o di rilevanza ben maggiore, che però sono smentiti o, quanto meno, non provati.

Così il giornalista VIVIANO il Ciancimino disse effettivamente che gli era stata consigliato di andare via da Palermo perché sarebbe successo qualcosa di grave. E' probabile che si riferisse a sue vicissitudini giudiziarie. Ma ex post ci ha imbastito l'anticipazione della notizia dell'imminente cattura da parte del solito sig. FRANCO. Una storia che appare del tutto inverosimile se non altro per la natura del viaggio compiuto (la classica settimana in un albergo sul Mar Rosso in coincidenza con il periodo pasquale di quell'anno).

#### **4.4.4.- Vicenda NICETA e altro.**

Il riscontro fornito dalla testimonianza di Angelo Niceta sui rapporti tra Mario Niceta e Provenzano e sulla riconducibilità al primo della titolarità società denominata Parabancaria, nonché sulla esistenza di una delle sedi di tale società in Piazza Unità d'Italia, circostanze ampiamente conoscibili da Massimo Ciancimino attraverso il padre, non sono utili, ovviamente, a riscontrare il racconto imbastito dallo stesso Massimo Ciancimino, ancorché possa, in ipotesi, pure essersi verificato che questi abbia accompagnato il padre in quegli uffici per qualcuno dei suoi incontri.

---

<sup>15</sup> Si legge al riguardo in sentenza che «non può di certo ritenersi che De Gennaro potesse esaminare e valutare personalmente tutte le simili pratiche, ancorché i provvedimenti conclusivi dell'iter amministrativo dovessero essere, poi, da lui firmati nella qualità di Capo della Polizia».

4.4.4.1.- Ed ancora, può ricordarsi il racconto imbastito da Massimo Ciancimino sugli asseriti incontri del padre con Provenzano presso uno studio dentistico (circostanza riferita al Viviano), laddove non può di certo ritenersi tale racconto riscontrato col solo accertamento dell'effettiva frequentazione di quello studio da parte del padre o anche della presenza in quello studio di una segretaria legata ad un noto capo mafia, trattandosi di circostanze tutte certamente conoscibili da Massimo Ciancimino che ivi accompagnava il padre, ma che non possono estendere la loro efficacia di riscontro ai diversi e più ampi fatti su quella base, come di consueto, costruiti dal detto dichiarante.

4.4.4.2.- Ed ancora possono annoverarsi le fantomatiche visite di Carabinieri, secondo il Ciancimino, continuamente ricevute nella sua abitazione, per le quali, a riprova della loro inverosimiglianza (se non falsità) basta qui ricordare la giustificazione fornita da Massimo Ciancimino all'Avv. Mangano, che gli chiedeva come mai egli non riusciva mai ad incontrarli, secondo la quale i Carabinieri si allontanavano prontamente dalla abitazione di Ciancimino quando in lontananza sentivano il rumore della motocicletta che il predetto avvocato utilizzava in quel periodo

4.4.4.3.- Né appare possibile trarre un utile riscontro al racconto di avere il Ciancimino nella propria disponibilità l'autentico "papello" (o meglio la fotocopia dell'originale "papello") dall'intercettazione di una conversazione tra Lapis e Livreri (riportata al Capitolo 5, della parte SECONDA, sub. 5.1) risalente a gennaio 2009.

Il dato temporale dimostra ex se che le conoscenze dai predetti manifestate (*LAPIS GIANNI: ma lui ha il papello del padre; LIVRERI GIOVANNA: e infatti, e infatti; LAPIS GIANNI: se lo porta veramente... qua succede veramente... farà saltare tutti; LIVRERI GIOVANNA: e infatti... là c'è tutto. Cioè là ci sono pure le convivenze con lo Stato*) derivano dallo stesso Massimo Ciancimino e si riferiscono a quel documento effettivamente in possesso di quest'ultimo e dallo stesso denominato "papello", ma della cui autenticità v'è ragione di dubitare.

#### **4.5.- Il risveglio dei ricordi di testi immemori. Giudizio conclusivo sull'utilizzabilità probatoria delle rivelazioni di Massimo Ciancimino.**

Eppure, alcuni specifici fatti estrapolati dal profluvio delle dichiarazioni rese nel tempo da Massimo Ciancimino hanno trovato inaspettatamente autorevolissime conferme; e anzi, sono state proprio le “rivelazioni” del Ciancimino a risvegliare la memoria latente di alcuni protagonisti di quei medesimi fatti.

Basti pensare, ricorda la sentenza, a Luciano Violante e ai suoi contatti con Mario MORI in relazione alla richiesta di Vito CIANCIMINO di un colloquio a quattr'occhi; o comunque essere di essere sentito dalla Commissione Antimafia: vicenda già riferita da Massimo Ciancimino (in parte per diretta conoscenza, essendosi, peraltro, egli stesso recato presso la Commissione Parlamentare Antimafia per consegnare la busta contenente la richiesta del padre) e poi inopinatamente confermata dallo stesso Violante, che pure mai prima ne aveva fatto cenno ad alcuno, solo quando il predetto è venuto a conoscenza della dichiarazione del Ciancimino.

Parimenti per il ricordo – anche in questo caso tardivo - da parte del già Ministro della Giustizia Claudio Martelli dei fatti connessi alle iniziative dei Carabinieri dell'estate del 1992; e per il ricordo quello altrettanto tardivo suscitato in Liliana Ferraro in ordine ai suoi personali contatti con De Donno e Mori, dalla divulgazione delle rivelazioni di Massimo Ciancimino.

La Corte di primo grado concede che, all'apparenza e ad un esame superficiale i certamente tardivi ricordi dei testi Violante, Martelli e Ferraro (ma ve ne sono anche altri in situazioni sostanzialmente analoghe) possano apparire come un formidabile riscontro alla attendibilità delle dichiarazioni di Massimo Ciancimino e come tale sono stati valorizzati dalla Pubblica Accusa.

Ma a ben vedere, *si tratta di una mera suggestione, poiché ciò che ha determinato i predetti testimoni a riferire fatti da loro “dimenticati” per moltissimi anni è soltanto il clamore mediatico che ha accompagnato la rielaborazione da parte del Ciancimino di alcuni fatti nel loro nucleo già da molto tempo conosciuti e la conseguente iniziativa investigativa della A.G. di Palermo che avrebbe potuto condurre autonomamente alla*



*individuazione di quei importanti ed autorevoli testimoni col conseguente imbarazzo che per gli stessi ne sarebbe derivato.*

In sostanza, l'iniziativa intrapresa dai Carabinieri del R.O.S. nell'estate del '92 non era un fatto inedito, perché che nell'estate del 1992 MORI e DE DONO avessero avvicinato Massimo Ciancimino e attraverso questi il padre Vito Ciancimino, lo avevano riferito lo stesso Mori, sia pur tardivamente, sin dall'1 agosto 1997, usando, peraltro, espressamente, già in quella occasione, la parola "trattativa".

Ma le dichiarazioni di Mori erano rimaste confinate in una cerchia alquanto ristretta di conoscenze sino a quando, oltre dieci anni dopo, Massimo Ciancimino, muovendo dalle dichiarazioni già note su quei contatti che, in parte, lo avevano visto protagonista e, sulla base di quel "canovaccio", ha elaborato un racconto sensazionale, che, per le sue implicazioni (coinvolgimento diretto di Provenzano e dei servizi segreti nella persona del fantomatico "signor Franco"), ha avuto grande successo e audience sui media, *innescando quel meccanismo che ha indotto alcuni testimoni dell'epoca ad uscire allo scoperto ed a riferire finalmente alcuni fatti di loro diretta conoscenza sui rapporti Carabinieri-Vito Ciancimino.*

Le rivelazioni sensazionali di Massimo Ciancimino, e la loro risonanza mediatica hanno dunque avuto, a parere del giudice di prime cure, l'indubbio ma unico merito di avere così stimolato i ricordi di testi sino ad allora silenti costringendoli ad "uscire allo scoperto"; ma non per questo sarebbe corretto sul piano logico-probatorio, inferire dal recupero della memoria dei fatti una conferma alla attendibilità del racconto complessivamente elaborato dal Massimo Ciancimino sulla base dei pochi elementi in suo possesso (come frutto di conoscenze dirette), delle dichiarazioni già note di Mori e, ancor più e soprattutto, del copioso materiale documentale ereditato dal padre, assemblando i molteplici e autonomi elementi probatori, sia di natura documentale che dichiarativa, effettivamente acquisiti su specifici fatti riferibili a quell'unico nucleo di indubbia verità dal quale muovono le dichiarazioni fantasiose del Ciancimino.

Ma, avverte il primo giudice, neppure può cadersi nell'eccesso opposto di ritenere bruciate sul piano probatorio le risultanze acquisite sulla base di fonti sia dichiarative

che documentali distinte e autonome dal bulimico dichiarante Massimo Ciancimino, sol perché coincidono fattualmente con alcuni o con molti punti di un racconto che resta complessivamente inattendibile.

E ciò vale in particolare per la vicenda della trattativa intavolata tra i Carabinieri e Vito Ciancimino, le cui risultanze sono state semmai utilizzate da Massimo Ciancimino, proprio perché “vere” come piattaforma per edificarvi le sue fantasiose sovrastrutture narrative.

Ugualmente, le invenzioni ricamate da Massimo Ciancimino sul “signor Franco” e su altri esponenti dei servizi di sicurezza, non consente di escludere che Vito CIANCIMINO possa avere avuto contatti con singoli esponenti dei Servizi, essendovene traccia in fonti molto più affidabili (come la testimonianza di Francesco LA LICATA, che si riporta ad un episodio specifico raccontatogli da Giovanni CIANCIMINO<sup>16</sup>; e la testimonianza di Roberto CIANCIMINO, che rievoca anche lui un episodio specifico raccontatogli dal padre Vito, pur dicendosi scettico sul fatto che suo padre avesse rapporti con i Servizi).

4.5.1.- Il giudizio conclusivo della Corte di primo grado è dunque che *non si possa e debba attribuire alcuna valenza probatoria alle dichiarazioni “testimoniali” di Massimo Ciancimino per la sua verificata complessiva inattendibilità che ne impedisce qualsiasi uso, ma senza che, però, da ciò possa e debba farsi derivare una valutazione negativa sulla reale esistenza di fatti e accadimenti risultanti aliunde sol perché gli*

---

<sup>16</sup> “Poi che lui avesse avuto dei contatti con persone dei Servizi, io avevo avuto una conferma indiretta dalla testimonianza di Giovanni, il fratello di Ciancimino, che raccontava di essere stato avvicinato all'Hotel Plaza e quindi per me è stato... Senza sapere l'identità della persona, però è stato un riscontro che lui aveva dei contatti con i Servizi.... .... Allora, lui mi ha raccontato di avere ricevuto la visita in albergo, al Plaza, di avere ricevuto una telefonata dalla portineria e gli è stato detto di... È stato pregato di scendere e lì ha trovato una persona che l'ha fatto salire in macchina, una auto che lui credette di individuare in una auto di servizio, e gli fu raccomandato di dire al padre di stare buono, che tutto si sarebbe... Era il periodo in cui era nell'occhio del ciclone Vito Ciancimino; AVV. ROMITO : - Quindi metà anni ottanta?; DICH. LA LICATA : - Metà anni ottanta, esatto... ....Di fare sapere al padre di stare buono, in silenzio, perché tutto si sarebbe aggiustato. Ora, che fossero i Servizi, che fosse dei Carabinieri non lo so, però neppure lui, Giovanni Ciancimino, mi ha detto di averlo capito, però lui dice per esperienza posso dire che non era un mafioso, nel senso che il mafioso non viene a fare...; AVV. ROMITO : - Ha escluso che fosse qualche politico, qualche amministratore pubblico ministeriale?; DICH. LA LICATA : - L'ha escluso”.

*stessi siano stati eventualmente inseriti nel più ampio racconto del Ciancimino medesimo.*

\*\*\*

Per le ulteriori considerazioni svolte dal primo giudice per motivare la ritenuta colpevolezza del Ciancimino per il reato di calunnia e l'assoluzione invece dall'imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa, si rinvia rispettivamente alle pagg. 828-840 e 840-845 della sentenza in atti.

## CAPITOLO 1 Ter<sup>17</sup>

### LA C.D. “TRATTATIVA STATO-MAFIA” ED IL REATO DI MINACCIA A CORPO POLITICO NEL BIENNIO 1992-1993

1.- Prima di esaminare le fonti di prova il cui scrutinio impegna tutta la parte TERZA, la sentenza si sofferma sui concetti generali che innervano la struttura motivazionale, a partire dalla nozione stessa di “trattativa” (v. PREMESSA STORICO-GIURIDICA, e LA TRATTATIVA STATO-MAFIA, pagg. 845-853).

1.1.- Col termine “trattativa” si è inteso fare riferimento a quei contatti che, secondo l’accusa, già a decorrere dall’omicidio dell’On. Lima, si sono avuti tra esponenti delle Istituzioni ed esponenti della associazione mafiosa denominata “cosa nostra”. In punto di fatto, è pacifico e incontestato che reiterati contatti tra rappresentanti delle Istituzioni ed esponenti mafiosi, mediati da emissari dei secondi, vi siano stati, e in frangenti diversi, e non solo temporalmente Controversi sono:

l’identificazione e il ruolo degli intermediari;

l’esatta collocazione temporale del loro inizio, che secondo l’originaria prospettazione accusatoria risalirebbe all’epoca dell’omicidio LIMA;

e, soprattutto, le vere ragioni e finalità di tali contatti.

La Corte d’Assise avverte subito del rischio che incombe, e che fin dall’inizio ha pesato su un sereno giudizio: quello della sovrapposizione di valutazioni etico-politiche rispetto a giudizi e valutazioni di tipo strettamente giuridico che sono i soli che possono trovare ingresso in un processo penale.

In avvio di motivazione, tuttavia, non rinuncia a prendere una posizione netta e perentoria in ordine alla vexata quaestio della liceità o meno di una trattativa che, pur mettendo in conto la possibilità di concedere benefici straordinari – e non previsti dalle leggi vigenti – agli autori di crimini efferati, e facenti parte di organizzazioni criminali

---

<sup>17</sup> Si adotta questa numerazione per rendere intellegibile la riconducibilità del Capitolo alla Parte Terza della sentenza.

particolarmente temibili per spietatezza ed efficienza, sia finalizzata a salvare vite umane e prevenire la perpetrazione di ulteriori e ancora più cruenti delitti.

A indurre questa preliminare riflessione è la sollecitazione che viene dal principale argomento sotteso alle difese degli imputati appartenenti alle istituzioni: la “trattativa”, se finalizzata a far cessare le stragi che in quel periodo si succedevano, giammai può essere ritenuta illecita né sotto il profilo politico né sotto quello giuridico, competendo al potere esecutivo ed alle forze dell’ordine promuovere tutte le iniziative ritenute necessarie per prevenire l’ulteriore commissione di così gravi crimini.

E la Corte, nell’enunciare il proprio convincimento, prende anzitutto le distanze da un’impostazione che tende a ricondurre i termini del dilemma ad una questione di discrezionalità politica.

Sarebbe infatti, secondo tale impostazione, una valutazione squisitamente politica e di opportunità quella posta alla base della scelta di adottare una linea di fermezza, che escluda qualunque possibilità di “trattativa” con gli autori di atti o/e attività criminali – o almeno qualunque trattativa che non sia finalizzata esclusivamente a negoziare le condizioni di una resa e di una consegna all’autorità costituita, in modo che sia salvaguardato l’obiettivo prioritario della repressione del crimine e, nel caso di un’organizzazione criminale, la disarticolazione di essa – oppure, una linea alternativa di apertura alla trattativa, che contempra la possibilità per i responsabili di condotte criminali di sottrarsi alle proprie responsabilità e di conseguire benefici non consentiti, e quindi in violazione di norme di legge e delle disposizioni che vi diano attuazione.

(un dilemma che si è posto drammaticamente nella storia del nostro Paese e che ha registrato di fatto risposte diverse, come ammoniscono i casi MORO e CIRILLO).

Rientrerebbe, quindi, nella discrezionalità politica del potere esecutivo la valutazione (appunto discrezionale) riguardo alle eventuali concessioni da fare in favore dei poteri mafiosi contrapposti al fine di ottenere da questi la cessazione delle attività criminali.

*La via maestra.*

Secondo la Corte, la via maestra è quella indicata dalla disciplina varata nel 1991 sui collaboratori di giustizia, da cui già si ricaverebbe l'inammissibilità di una "trattativa" da parte di rappresentanti delle Istituzioni statuali, non, eventualmente, con singoli compartecipi di una associazione mafiosa e nei limiti delle "concessioni" che lo Stato può riconoscere in forza di disposizioni di legge dettate con finalità premiali della collaborazione con la Giustizia, bensì con soggetti che si pongano in rappresentanza dell'intera associazione mafiosa e richiedano, nell'interesse di questa, benefici che esulino dai perimetri normativi; ovvero anche soltanto interventi che alterino il libero formarsi della discrezionalità politico-amministrativa e che, quindi, in definitiva comportino un riconoscimento della stessa organizzazione criminale ed il suo conseguente inevitabile rafforzamento.

Del resto, già in precedenza la linea della fermezza aveva avuto la sua consacrazione a livello legislativo con la rigorosa disciplina in tema di blocco dei beni delle vittime di sequestri a scopo di estorsione, nonostante in tali casi non si ponesse un problema di cedimento dello Stato o di riconoscimento di organizzazioni a questo dichiaratamente contrapposte.

(Nel caso MORO Lo Stato scelse la via dell'assoluta "fermezza", sintetizzata, come meglio non si potrebbe, nelle parole pronunziate da uno dei più importanti leader politici dell'epoca, la cui elevatissima statura morale è ancor oggi unanimemente riconosciuta: *"Io ritengo che la fermezza dello Stato, la sua ripulsa netta ad ogni ricatto e ad ogni cedimento sia anche la via che può consentire di salvare la vita di uno qualunque dei suoi cittadini"*).

1.1.1.- Ma per tornare più specificamente ai modi di opporsi alla criminalità mafiosa, la disciplina varata nel 1991 riconosce a singoli appartenenti alle associazioni mafiose, che, dissociandosi da queste, inizino un percorso di collaborazione con la Giustizia, ben determinati e specifici benefici sia in tema di trattamento sanzionatorio sia in tema di protezione.

Tra le finalità dichiarate di tale normativa, oltre a quella di assicurare alla Giustizia i colpevoli di gravi delitti già commessi, v'è certamente anche quella di prevenire l'ulteriore commissione di altrettanto gravi delitti, ma tale specifica finalità non è disgiunta – ma si pone anzi in rapporto di stretta strumentalità – con quella di disarticolare le organizzazioni mafiose che da sempre condizionano la vita democratica del nostro Paese, controllandone capillarmente ampie aree del territorio nazionale ed una non irrilevante parte dell'economia nazionale, il cui ordinato ed ordinario sviluppo è alterato dall'afflusso di ingentissimi capitali di provenienza illecita.

Al di fuori di tale perimetro normativo – o peggio, in assenza di copertura legislativa – in uno Stato democratico non vi possono essere “lecite” concessioni o riconoscimenti di sorta che proprio perché diretti, non a favore di singoli soggetti che si dissociano dall'organizzazione mafiosa, ma, in sostanza, a favorire l'associazione mafiosa stessa nel suo complesso, sia pure con finalità di prevenzione, inevitabilmente e oggettivamente la rafforzano come potere alternativo e contrapposto a quello dello Stato, talmente potente e forte, che quest'ultimo, appunto, deve “trattare” con essa e concedere benefici utilizzando la propria discrezionalità amministrativa in modo distorto ed al di fuori dei parametri che dovrebbero governarla, tanto che ciò avviene, non già in modo trasparente e palese, ma, al contrario, occulto e non dichiarato.

1.1.2.- La conclusione della Corte è quindi nel senso che non si può quindi equiparare o ricondurre una “trattativa” con una organizzazione criminale a una qualsiasi attività di governo rimessa al potere esecutivo e da considerarsi, quindi, sempre lecita anche in presenza di ipotesi di abuso di poteri o di funzioni purché non si concretizzino anche nella formale violazione di norme legislative o regolamentari o del dovere di astensione; e ciò argomentando dai limiti del sindacato del giudice penale in tema di discrezionalità amministrativa, come consacrati nel novellato art. 323 c.p..

Al contrario, una “trattativa” di singoli esponenti delle Istituzioni, quand'anche avallata dal potere esecutivo, non può giammai essere ritenuta “lecita” nell'Ordinamento se, come detto, priva di copertura legislativa; e tale è certamente una “trattativa” che

conduca, secondo l'ipotesi accusatoria da verificarsi, ad esempio, ad omettere atti dovuti quali la ricerca e l'arresto di latitanti ovvero anche a concedere benefici, quali l'esclusione del trattamento penitenziario previsto dall'art. 41 bis Ord. Pen., non sulla base delle valutazioni che la legge impone (in primis, l'assenza di collegamenti con le organizzazioni mafiose), ma piuttosto in forza di valutazioni del tutto estranee e non consentite dalla legge medesima, tanto da non potere essere in alcun modo esplicitate nei presupposti motivazionali dei relativi provvedimenti (con ciò realizzandosi, in fatto, una situazione giuridica non dissimile da quella estrema della liberazione di detenuti in cambio del rilascio dell'ostaggio che taluni ipotizzarono – senza seguito proprio per l'impercorribilità di tale soluzione senza violare le regole dell'Ordinamento democratico – in occasione del sequestro dell'On. Aldo Moro).

La concessione di benefici al di fuori delle regole normative, sia che avvenga per iniziativa unilaterale di organi statuali sia che avvenga perché sospinta dall'intervento o da specifiche richieste dell'organizzazione criminale esalta, nei fatti, la forza stessa dell'organizzazione mafiosa, che può permettersi, infatti, di piegare lo Stato sino a far sì che siano violate le leggi che il medesimo Stato si è dato, e, dunque, in conclusione rafforza l'associazione mafiosa nel suo complesso contribuendo al perpetuarsi del suo potere.

Nessuna attività, puntualizza ancora la Corte, che produca un simile effetto, diretto o indiretto, può ritenersi "lecita", poiché costituisce dovere imprescindibile ed inderogabile dello Stato quello di contrastare e debellare definitivamente il contrapposto potere che le organizzazioni criminali esercitano sul suo territorio.



*Il vizio dell'eccesso di potere e dello sviamento di potere. Il dovere di imparzialità.*

Ma a sgombrare il campo dal dubbio che anche questa sia la conclusione di un ragionamento politico, la Corte sciorina una serie di argomenti di taglio tecnico giuridico.

In ogni caso non possono ricondursi all'esercizio dei poteri discrezionali provvedimenti comunque viziati nella causa che li originano e che, conseguentemente, già, di per sé e per definizione, trascendono l'ambito della discrezionalità riconosciuta all'organo politico/amministrativo<sup>18</sup>.

In uno Stato di diritto, ancorato al principio di legalità, nessuno dei poteri sovrani è *legibus solutus*; e quindi, in assenza di copertura legislativa, una valutazione di opportunità politica non autorizza strappi alla Legge.

Conseguentemente, l'omissione di un atto dovuto, quale la ricerca o la cattura di pericolosi latitanti, resta una condotta illegittima, e suscettibile di assumere rilevanza penale; così come per gli atti discrezionali, una determinazione autoritativa che sia adottata per finalità di convenienza e di opportunità "politica", ma che si discostino significativamente o addirittura si pongano in rotta di collisione con i fini di interesse pubblico cui è preordinato il potere nel cui esercizio sia stato adottato il provvedimento in questione, è anch'essa illegittima, perché viziata da sviamento di potere.

E nel caso in cui, sempre sulla base di una valutazione di convenienza o di opportunità politica, si accordino benefici a soggetti che non vi avrebbero diritto, o a preferenza di altri aventi diritto, con il vizio dell'eccesso di potere per sviamento, concorrerebbero,

---

<sup>18</sup> Già le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza del 29 settembre 2011 n. 155, Rossi, si sono premurate di avvertire che "per qualsivoglia pubblica funzione autoritativa, in tanto può parlarsi di esercizio legittimo in quanto tale esercizio sia diretto a realizzare lo scopo pubblico in funzione del quale è attribuita la potestà, che del potere costituisce la condizione intrinseca di legalità" e che, pertanto, si ha violazione di legge "non solo quando la condotta di un qualsivoglia pubblico ufficiale sia svolta in contrasto con le norme che regolano l'esercizio del potere (profilo della disciplina), ma anche quando difettino le condizioni funzionali che legittimano lo stesso esercizio del potere (profilo dell'attribuzione), ciò avendosi quando la condotta risulti volta alla sola realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale il potere è conferito", realizzandosi, in questa ipotesi, "un vizio della funzione legale, che è denominato sviamento di potere e che integra violazione di legge perché sta a significare che la potestà non è stata esercitata secondo lo schema normativo che legittima l'attribuzione".

nel primo caso, un profilo di violazione di legge in senso stretto; e nel secondo caso un profilo pure di violazione di legge per contrasto con l'art. 97 Cost., che ha valenza precettiva nella parte in cui sancisce il dovere di imparzialità (inteso come divieto di favoritismi o ingiustificate preferenze) quale canone regolativo dell'azione dei pubblici poteri che impone una regola di immediata applicazione; e si erge anche a parametro di valutazione della legittimità della condotta dei pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni (cfr., per tutte, Cass. Sez. VI 26 giugno 2013 n. 34086 e, più recentemente, Cass. Sez. II 27 ottobre 2015 n. 46096).

(Violano la legge anche i provvedimenti viziati sotto il profilo dell'eccesso di potere, ravvisabile laddove vi sia stata oggettiva distorsione dell'atto dal fine di interesse pubblico che avrebbe dovuto soddisfare, ovvero dello sviamento di potere, ravvisabile allorché il potere pubblico sia stato esercitato al di fuori dello schema che ne legittima l'attribuzione).

Sarebbe questo il caso, a parere della Corte, di un provvedimento di mancata proroga del regime penitenziario del c.d. 41 bis adottato soltanto per taluni soggetti e fondato, non già sulle ragioni che secondo la legge debbono essere considerate ovvero anche su semplici ragioni umanitarie connesse ad una non condivisione dell'istituto, bensì esclusivamente su sollecitazioni criminose promananti da un'organizzazione mafiosa (quand'anche veicolate attraverso una "trattativa"): non potrebbe invocarsi qui la discrezionalità politica/amministrativa a fronte di una evidente violazione di legge, sia per eccesso e sviamento di potere, sia per contrasto con il generale principio di cui al citato art. 97 Cost.

*Lo stato di necessità.*

Persino l'argomento dello "stato di necessità" che potrebbe giustificare interventi o decisioni extralegem del potere esecutivo, pure invocato per sostenere la legittimità della trattativa con l'organizzazione mafiosa, implicitamente sottintende la riconducibilità della condotta all'area della sanzionabilità penale, seppure in ipotesi scriminata in presenza dell'esimente prevista dall'art. 54 c.p. (con l'evidente

conseguenza che, in ordine logico, prima dovrebbe accertarsi l'esistenza della condotta sussumibile nella fattispecie penale e, poi, semmai l'esistenza dell'eventuale scriminante).

*Il vero oggetto del giudizio.*

Ma, in realtà, tutte queste considerazioni introduttive e preliminari esulano dallo spettro delle questioni da affrontare nel giudizio. E la Corte si premura di avvertire che è quanto mai necessario circoscriverne nel modo più rigoroso possibile l'oggetto precipuo, che non si identifica con la problematica della trattativa, per una semplice ragione: la trattativa, comunque la si pensi in ordine alla sua liceità o meno, non è, in sé, un reato; e non lo è neppure se la si ritenga nel suo insieme illegittima per tutti gli aspetti e considerazioni già svolte.

E' vero che nel suo svolgimento la trattativa tra rapp.ti delle Istituzioni ed esponenti mafiosi o loro intermediari può avere germinato atti e comportamenti sussumibili sotto varie fattispecie di reato. Ma neppure queste ultime, ove ravvisabili, sono oggetto del presente giudizio, dice la Corte, se non in via del tutto incidentale.

Non è oggetto di contestazione, infatti, in questa sede, la condotta in sé, pur se illecita, degli esponenti delle Istituzioni che ebbero, appunto, a "trattare" con alcuni esponenti dell'associazione mafiosa "cosa nostra", né la legittimità di eventuali provvedimenti conseguentemente adottati dal potere esecutivo, quanto, piuttosto, la condotta che costituisce l'antecedente fattuale di tale "trattativa" o che, in ipotesi, avrebbe tratto origine, prima e alimento poi da improvvise iniziative di esponenti delle Istituzioni che potevano far ritenere che vi potesse essere una "apertura" dello Stato verso talune richieste provenienti dalla organizzazione criminale che aveva scatenato la guerra contro lo Stato medesimo.

Tale condotta - essa sì criminosa - , secondo la prospettazione accusatoria in larga parte fatta propria dalla Corte è stata accertata ed è sussumibile alla previsione dell'art. 338 c.p., ovvero la condotta costitutiva del reato di minaccia a corpo politico dello Stato, sostanziandosi, da un lato, nella minaccia che taluni esponenti dell'associazione

mafiosa avrebbero rivolto nei confronti del Governo della Repubblica (i Governi AMATO e CIAMPI, prima e poi il Governo BERLUSCONI) con la finalità di ottenere benefici nei confronti di un numero indeterminato di appartenenti a quella organizzazione criminale e, quindi, in sostanza, di quest'ultima nel suo complesso; e, dall'altro, nella condotta di taluni esponenti delle Istituzioni, i quali, prima di fatto istigandola e, poi, nel farsi tramite di tale minaccia (dunque, quale che sia la modalità attraverso la quale essi l'abbiano recepita e cioè nell'ambito di una "trattativa" ovvero per altra via) verso il potere esecutivo e, dunque, agevolandola, avrebbero, secondo l'accusa, concorso nella commissione del medesimo reato.

1.1.3.- La Corte si sofferma quindi sulle caratteristiche strutturali e i requisiti costitutivi della specifica fattispecie di reato contemplata dall'art. 338, a partire dalla controversa definizione di "corpo politico" come organismo pubblico collegiale (come si ricava dal successivo riferimento contenuto nello stesso art. 338 c.p. alla "rappresentanza di esso" e, comunque, a "qualsiasi pubblica Autorità costituita in collegio") connotato dall'essere investito di funzioni politiche: definizione che certamente include, a parere del giudice di prime cure, il Governo della Repubblica (né si annoverano precedenti di legittimità che sconfessino questa lettura, traendosi al contrario indicazioni favorevoli da un inciso, sia pure nei limiti di un obiter dictum, contenuto in Cass. Sez. VI 18 maggio 2005 n. 32869), nonostante il contrario avviso di autorevole dottrina che riviene nell'art. 289 la norma specificamente detta a tutela degli organi costituzionali contro qualsiasi minaccia o violenza diretta a impedirne o turbarne il funzionamento o l'esercizio delle funzioni e prerogative loro attribuite.

Indi, procede all'individuazione dei tratti essenziali e costitutivi della condotta incriminata, e ne coglie l'elemento discretivo rispetto alla fattispecie di cui all'art. 289 (attentato a organi costituzionali dello Stato), nell'essere la violenza o la minaccia contemplate dall'art. 338 necessariamente rivolte in modo diretto e immediato all'organo di cui si vuol impedire o turbare il funzionamento

(La questione sarà oggetto di più accurata disamina nel vagliare i motivi di gravame che l'hanno riproposta, e, in particolare, v. Capitolo della prima parte dei “Motivi della “Decisione” della presente sentenza intitolato alle QUESTIONI PROCESSUALI)

La Corte precisa poi, sulla scorta anche della più recente giurisprudenza di legittimità, che la minaccia può essere portata nei confronti del singolo componente dell'organo (come un singolo Ministro, invece che il Consiglio dei Ministri riunito nella sua interezza), o essere al singolo componente “recapitata”, purché sia certo che è l'organo nel suo complesso il destinatario dell'effetto intimidatorio correlato alla minaccia, e non il singolo componente (v. Cass. Sez. II 17 gennaio 2012 n. 5611).

E che la modifica introdotta con L. n. 105/2017, che ha introdotto l'inciso “ai singoli componenti”, includendo quindi espressamente il singolo componente come soggetto passivo della minaccia non smentisce l'interpretazione accolta dalla Corte, perché vuole solo estendere, come si evince dalle finalità dichiarate della riforma che emergono dai lavori preparatori, l'ambito dei comportamenti punibili a norma dell'art. 338, consentendo l'applicabilità della medesima norma ai casi di attentati e intimidazioni nei confronti di singoli amministratori locali.

Semmai, il riferimento esplicito anche all'atto “*legislativo*” conferma ulteriormente e definitivamente che nell'area dell'art. 338 c.p. sono ricompresi anche “corpi politici” dotati del corrispondente potere senza alcuna incompatibilità con la concorrente previsione dell'art. 289 c.p.

## **CAPITOLO 2 Ter**

### **GLI ANTEFATTI**

2.- Dopo essersi soffermata ancora in via preliminare sulla manifesta infondatezza della q.l.c. dell'art. 338 - sollevata in subordine alla richiesta di riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 289 – che avrebbe tra l'altro l'effetto di abbattere il termine di prescrizione, la sentenza passa ad esaminare gli “antefatti” della vicenda che costituisce oggetto specifico dell'imputazione di cui al capo A), a partire dal varo della strategia di contrapposizione frontale allo Stato decisa dai corleonesi e dal suo primo atto realizzativo, l'omicidio LIMA; con i conseguenti effetti intimidatori su quella parte della classe politica che aveva traditi i patti o aveva comunque deluso le aspettative di Cosa Nostra.

#### **2.1.- L'origine della strategia mafiosa (1991)**

La Corte reputa provata con certezza anzitutto che alla fine del 1991 fu varata una vera e propria strategia mafiosa di attacco allo Stato, che dopo alcuni anni di voluta “sommersione” in attesa della conclusione del c.d. “maxi processo” (interrotta soltanto, nell'agosto del 1991, dall'omicidio Scopelliti, commesso, però, in Calabria al fine di evitare l'immediato diretto collegamento con “cosa nostra”), avrebbe visto scatenare, tra il 1992 ed il 1993, una violenta offensiva contro le Istituzioni dello Stato: e, più specificamente, contro rappresentanti di queste che o avevano tradito aspettative e promesse ovvero costituivano le punte di diamante dell'azione di contrasto a Cosa Nostra.

E più esattamente, tale strategia fu varata a seguito di incontri e deliberazioni dei vertici dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra sfociati in almeno due riunioni dei suoi più alti consessi deliberativi, alla fine del 1991.

In particolare, si tennero una riunione della “commissione regionale” ed una riunione della “commissione provinciale di Palermo” di “cosa nostra”, entrambe convocate da Salvatore Riina, all'epoca, di fatto, capo assoluto ed incontrastato dell'organizzazione mafiosa.

Entrambe le riunioni, servirono a fare recepire e ratificare a quegli organismi collegiali la sua volontà di reagire, sferrando un violento attacco allo Stato e ponendo in essere punizioni esemplari ai danni di politici e uomini delle istituzioni che non avevano fatto quanto da loro l'organizzazione si attendeva, una volta acquisita la consapevolezza che il maxi processo, nonostante le rassicurazioni ricevute a più livelli, anche istituzionali o politici, da quanti avrebbero dovuto adoperarsi per favorirlo, non avrebbe avuto quell'esito nel quale tanti affiliati avevano riposto le proprie speranze.

2.1.1.- Delle predette riunioni hanno riferito alcuni collaboratori di giustizia di grande spessore e comprovata affidabilità per i tanti riscontri e le sentenze che ne attestano il percorso criminale, prima e poi quello collaborativo. E tra loro, anzitutto due dei soggetti che per il ruolo apicale ricoperto furono testimoni e partecipi delle deliberazioni che accompagnarono il varo di quella strategia.

La sentenza passa quindi in rassegna le dichiarazioni rese sul tema da Antonino GIUFFRÉ (pagg. 868-874), a dire del quale a quella riunione della Commissione provinciale del dicembre 1991 tenutasi nella casa di Girolamo GUDDO, e nella quale si deliberò (o più esattamente, tutti i capi mandamento riuniti accolsero la decisione comunicata da RIINA con *assoluto silenzio*) di uccidere, da un lato, Lima ed altri politici (“...*Non vi era solo Lima, ma vi erano i Salvo, che poi Ignazio Salvo è stato ucciso, Mannino, Vizzini, Andò e altri personaggi importanti nell'ambito politico...*”) che avevano tradito le attese di “cosa nostra” e, dall'altro, alcuni magistrati che storicamente venivano considerati nemici di “cosa nostra”<sup>19</sup>, non partecipò Provenzano, pur non essendovi alcun dubbio, per i presenti, che quest'ultimo, come di consueto, avesse già precedentemente condiviso l'iniziativa con Riina; e da Giovanni BRUSCA (pagg. 875-879). Quest'ultimo ha rimarcato l'insoddisfazione che montava in Salvatore Riina per l'andamento del maxi processo ancor prima della sentenza definitiva della Corte di Cassazione e, conseguentemente, la ripetuta manifestazione

---

<sup>19</sup> In quella riunione del dicembre 1991, sempre secondo Giuffré, venne esplicitato dal Riina esclusivamente un intendimento di vendetta, mentre soltanto in una seconda successiva fase avrebbe poi preso campo il proposito di ricattare e minacciare lo Stato.

della minaccia di uccidere l'On. Lima sul quale il Riina aveva fatto affidamento per “aggiustare” il maxi processo.

La questione (del maxi processo) era stata oggetto di più riunioni della “commissione provinciale” tenutesi a partire dal 1990 e nelle quali via via si prese atto dell'evoluzione della vicenda sino a quell'intervento, attribuito al Dott. Falcone, finalizzato a far sostituire il Presidente Carnevale, sul quale erano riposte le aspettative dei mafiosi, con altro Presidente della Corte di Cassazione con conseguente previsione dell'esito infausto per l'associazione mafiosa che, infine, vi sarebbe stato.

Anche BRUSCA ha riferito della riunione tenutasi (ma non a casa di GUDDO per quello che è il suo ricordo, con il beneficio però del dubbio dato il tempo trascorso) in prossimità delle festività natalizie cui parteciparono quasi tutti i capi “mandamento” tra i quali anche Giuffré e nel corso della quale prese la parola Riina, manifestando, senza alcuna opposizione dei presenti, l'intendimento di uccidere i Dott.ri Falcone e Borsellino quali nemici storici di “cosa nostra” ed alcuni politici che, a suo dire, avevano tradito “cosa nostra”, tra i quali Lima e, forse, Mannino.

Nessuno dei due ebbe sentore, nel corso di quella riunione, dell'intenzione di RIINA di accompagnare la commissione dei delitti progettati da rivendicazioni a nome della “Falange Armata”, come invece hanno riferito i collaboratori di giustizia che hanno parlato dell'altra riunione quella della Commissione regionale di Cosa Nostra tenutasi ad Enna tra la fine del '91 e l'inizio del '92.

E tra loro, anzitutto, Filippo MALVAGNA (il cui racconto, a parere della Corte, “è apparso lineare e, anche con riferimento alla scelta collaborativa, caratterizzato dall'assenza di elementi idonei ad inficiare l'attendibilità intrinseca del dichiarante”), il quale ebbe ad apprendere di questa, tra la fine del 1991 e l'inizio del 1992, dallo zio Pulvirenti Giuseppe, a sua volta informato da Benedetto Santapaola che vi aveva partecipato in qualità di capo della “provincia” di Catania.

In quella riunione, secondo quanto poi raccontato al Malvagna, Riina avrebbe pronunciato una frase emblematica frase “*qua bisogna prima fare la guerra per poi fare la pace*”. E anche in quella riunione di Enna, ancora secondo quanto appreso e,



quindi, riferito da Malvagna, Salvatore Riina si era lamentato delle promesse di politici non mantenute ed aveva prospettato che a quel punto occorreva muoversi “*tipo libanesi, tipo i colombiani*” e cioè con una strategia di attacco frontale verso lo Stato e con azioni idonee a confondere la matrice mafiosa o terroristica dell’atto criminale. E fu proprio in tale contesto, Riina aveva invitato a rivendicare le azioni che sarebbero state compiute con la sigla Falange Armata, sino ad allora a tutti loro sconosciuta.

(Sul punto la sentenza annota che effettivamente tutti i principali fatti delittuosi che da lì in poi sarebbero stati commessi da “cosa nostra” nel biennio 1992-93, ad iniziare dall’omicidio Lima, furono rivendicati con la predetta sigla).

Ma sono passate in rassegna anche le dichiarazioni di AVOLA Maurizio che ha fatto riferimento, oltre ad una riunione avente ad oggetto la strategia mafiosa tenutasi a Messina cui egli, senza parteciparvi, aveva accompagnato Marcello D’Agata, “consigliere” della “famiglia” catanese (riunione per la quale, comunque, non vi sono riscontri di sorta), anche ad una riunione con Riina tenutasi ad Enna di cui egli fu informato nei primi mesi del 1992 da Enzo Galea.

Non vi sono elementi certi che consentano di identificare la riunione di cui ha parlato AVOLA con quella della Commissione regionale riferita da MALVAGNA. Tuttavia, una conferma probante è venuta da un altro collaboratore di giustizia di comprovata attendibilità, Ciro VARA, il quale ha riferito di avere incontrato Piddu Madonia, “capo” della “provincia” mafiosa di Caltanissetta, il 23 dicembre 1991 e che il predetto in quell’occasione gli disse che, contrariamente a quanto di solito faceva nel periodo delle festività natalizie, non poteva allontanarsi dalla Sicilia perché a breve vi sarebbe stata una riunione della “commissione regionale” di “cosa nostra” in vista della sentenza che da lì a poco avrebbe pronunciato la Cassazione sul maxi processo.

Da altri esponenti mafiosi, poi, il Vara ebbe successivamente conferma che quella riunione si era effettivamente tenuta e che, nella stessa, erano state decise le stragi da compiersi da lì a poco.

*Il giudicato sulla strage di Capaci e le intercettazioni a carico di Salvatore RIINA.*

Alla piena convergenza delle predette dichiarazioni si aggiunge l'accertamento consacrato con forza di giudicato dei processi celebrati sulla strage di Capaci le cui sentenze ormai divenute irrevocabili sono state qui acquisite.

In particolare, la stessa riunione della "commissione regionale" tenutasi tra la fine del 1991 e l'inizio del 1992 per deliberare (*rectius*, ratificare il volere di Salvatore Riina) riguardo alla nuova strategia di attacco alle Istituzioni, può ritenersi storicamente e processualmente accertata all'esito del processo sulla strage di Capaci, da cui emerge anche la condanna passata in cosa giudicata di Benedetto Santapaola per quel delitto, a riprova del coinvolgimento dell'intera "cosa nostra" siciliana nella deliberazione dalla quale scaturì (anche) la strage di Capaci.

Così come può ritenersi provato che l'originario intento di Salvatore Riina, maturato già prima della pronuncia della sentenza della Corte di Cassazione all'esito del maxi processo (ma strettamente collegato alla previsione ormai certa, dopo la sostituzione del Dott. Carnevale, dell'esito infausto che questo avrebbe avuto) e che fu recepito senza alcuna opposizione all'interno dell'associazione mafiosa "cosa nostra", fu quello di scatenare la propria vendetta, uccidendo i Giudici Falcone e Borsellino, quali nemici "storici" della mafia responsabili della *debacle* che si preannunciava con la sopra ricordata sentenza, ed alcuni politici, iniziando da Salvo Lima, che avevano tradito le attese in essi riposte dallo stesso Riina.

E ulteriore e definitivo riscontro la Corte ritiene di poter ricavare dalle parole dello stesso Salvatore Riina, intercettate nel 2013 all'interno del carcere in cui il predetto era detenuto, esaminate più in dettaglio nella Parte Quinta della sentenza (v., soprattutto, intercettazioni del 6, 8, 18, 20, 29 e 31 agosto 2013, 24 e 27 settembre 2013 e 27 ottobre 2013).

Ma la Corte tiene a sottolineare, per la refluenza sull'accertamento dei fatti qui in contestazione che in quella prima fase – e, sino al giugno 1992 – non v'era alcun

intendimento da parte di Riina (e, conseguentemente, da parte dei suoi sodali stante il potere assoluto dal primo esercitato e l'assenza di qualsiasi possibile opposizione interna manifestabile in occasione delle riunioni degli organismi collegiali senza incorrere nella punizione con la morte da parte del Riina medesimo) di "trattare" contropartite di sorta ovvero di subordinare l'inizio o anche soltanto la prosecuzione del programma delittuoso già comunicato nelle riunioni di cui sopra si è detto a eventuali cedimenti da parte delle Istituzioni dello Stato.

E tuttavia comincia a farsi strada l'idea che una manifestazione eclatante di potenza e ferocia distruttiva, avrebbe potuto indurre o costringere lo Stato a venire a più miti consigli, ovvero a ripiegare su un atteggiamento di non belligeranza, invece che di risoluto contrasto: come del resto era sempre stato, almeno prima che sulla scena irrompessero irriducibili antagonisti del potere mafioso (ovvero, magistrati quali Chinnici, Costa, Falcone e Borsellino e gli altrettanti validi investigatori che li affiancavano). Atteggiamento al quale, almeno nell'ottica mafiosa, poteva ricondursi l'esito di molti processi conclusisi, a differenza di quanto sarebbe, invece, avvenuto col maxiprocesso, con sentenze o che negavano addirittura l'esistenza della mafia o che, al più, si rifugiavano nella formula dubitativa dell'assoluzione per insufficienza di prove.

#### *Una duplice finalità strategica.*

Le condanne fioccate all'esito del primo maxi processo evidenziavano quindi un chiaro indebolimento dell'associazione mafiosa – ed, in primis, della leadership di Salvatore Riina – per non essere più riuscita, pur con la pletora di politici o di soggetti che più o meno indirettamente facevano da tramite, ad "aggiustare" quel processo e, conseguentemente, ad ottenere un risultato che in passato e sino ad allora era stato indice della potenza intimidatrice della mafia, ma anche – e forse soprattutto puntualizza ancora la Corte – della capacità di tessere una ragnatela di rapporti tale da avviluppare a sé, in un gioco di interessi e controinteressi ed in nome del quieto vivere,

una fetta non indifferente della società civile che più contava (politici, imprenditori, professionisti, magistrati e investigatori).

Salvatore Riina non poteva subire, senza reagire a suo modo, un simile indebolimento, che ne avrebbe inevitabilmente intaccato la leadership: e opta per una reazione preventiva, senza attendere la sentenza definitiva della Corte di Cassazione, che avrebbe potuto scatenare l'insoddisfazione del "popolo" di "cosa nostra" e il risentimento nei confronti del capo incontrastato che si era fatto garante di un risultato favorevole fidandosi di quei politici che sino ad allora lo avevano sempre assecondato per i propri tornaconti elettorali ed economici, quando ancora il suo potere era saldo.

Ma emerge anche l'interesse di RIINA a coinvolgere i vertici di "cosa nostra" in quella strategia di attacco frontale allo Stato, che, segnando inevitabilmente un punto di non ritorno, avrebbe costretto coloro che avessero approvato quella strategia a non poter più recedere da quella decisione; e, quindi, in definitiva, avrebbe impedito che altri, che magari già segretamente vi aspiravano, avessero potuto tentare di conquistare la guida di "cosa nostra" in opposizione al "ridimensionato" Salvatore Riina.

Ecco perché già all'indomani della sentenza della Corte di Cassazione nel maxi processo (30 gennaio 1992), prima che vi fosse il tempo di riflettere sulla *debacle* di "cosa nostra" e, quindi, di Riina, iniziano le attività preparatorie per l'esecuzione dell'omicidio di Salvo Lima, poi effettivamente realizzato il 12 marzo 1992; seguito a breve distanza di tempo, prima dall'omicidio del M.llo Guazzelli (4 aprile) e, poi, a coronamento di quella prima fase, dalla più eclatante delle stragi per modalità esecutive e valore simbolico, quella di Capaci (23 maggio): che non a caso fu voluta e portata a termine con tecnica libanese e in Sicilia (nonostante la più agevole esecuzione a Roma ove il Dott. Falcone aveva di fatto una vigilanza più attenuata), perché occorreva ricorrere ad una terrificante manifestazione di potenza, che incutendo terrore nella popolazione, e dimostrando la capacità di Cosa Nostra di colpire lo Stato nei suoi uomini-simbolo, valesse a rinsaldare e ricostituire la capacità d'intimidazione dell'organizzazione mafiosa e la forza del suo capo.

E all'omicidio LIMA e all'uccisione del M.llo GUAZZELLI la sentenza dedica una riflessione specifica per la loro refluenza sulla ricostruzione dei prodromi della vicenda che costituisce specifico oggetto del processo.

## **2.2.- L'omicidio di Salvo LIMA**

Su tale omicidio, oggetto, peraltro, nell'originario unico procedimento, anche di una specifica imputazione a carico di Bernardo Provenzano poi, però, stralciata per le condizioni di salute di quest'ultimo imputato che non gli consentivano, all'epoca, la cosciente partecipazione al processo e che successivamente lo hanno condotto alla morte, è stata svolta un'ampia istruttoria dibattimentale per la rilevanza che, secondo l'accusa, l'episodio ha avuto nell'evoluzione delle successive vicende che hanno dato luogo alla c.d. "trattativa Stato-mafia".

In particolare, sono state acquisite le dichiarazioni di numerosi collaboranti (tra i quali anche alcuni degli esecutori materiali dell'omicidio) ed sono state, altresì, acquisite le sentenze, divenute definitive, con le quali sono stati condannati alcuni esponenti dell'associazione mafiosa "cosa nostra" (tra i quali Salvatore Riina) quali responsabili dell'omicidio in questione (sentenza della Corte di Assise di Palermo nei confronti di Riina Salvatore +31 pronunciata in data 15 luglio 1998; sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo in data 29 marzo 2000; sentenza della Corte di Cassazione in data 27 aprile 2001; e, successivamente a quest'ultima, sentenze della Corte di Assise di Appello di Palermo del 10 maggio 2002 nei confronti di Madonia Francesco ed altri e del 5 maggio 2004 nei confronti di Aglieri Pietro ed altri).

Per la ricostruzione del fatto, dunque, può certamente rinviarsi alle predette sentenze definitive, evidenziando soltanto che il primo parziale esito avutosi con la sentenza della Corte di Cassazione del 27 aprile 2001 prima ricordato è stato certamente influenzato dall'assenza di conoscenza di elementi di fatto soltanto successivamente acquisiti grazie ad ulteriori sopravvenute importanti collaborazioni con la Giustizia da parte di altri esponenti mafiosi.

Basti pensare alla prova di una riunione della “commissione provinciale” di Palermo precedente all’omicidio Lima, riunione che era stata allora riferita soltanto Brusca Giovanni ed è stata, pertanto, ritenuta non riscontrata nella sentenza della Corte di Cassazione del 27 aprile 2001. Mentre solo successivamente sono intervenute le collaborazioni di GIUFFRÈ’ (dopo il suo arresto, il 16 aprile 2002) e di Ciro VARA. Ma, già dalla più riduttiva sentenza della Suprema Corte si ricavano, comunque, l’esistenza di risalenti rapporti tra l’organizzazione mafiosa “cosa nostra” e l’On. Lima (v. la citata sentenza della Corte di Cassazione: “...l’on. Lima, figlio d’uomo d’onore, aveva coltivato legami, per scambio di favori con uomini d’onore, quale esponente rappresentativo del partito di maggioranza in Sicilia, già all’epoca in cui era sindaco di Palermo, e sino alla sua morte, quando era parlamentare europeo...”) e la riconducibilità dell’omicidio alla stessa “cosa nostra” (ibidem: “...l’induzione univoca che il delitto sia frutto dei concorso di più persone, per ragioni di mafia...”).

E sul ruolo della “commissione provinciale” si era espressa, ancora prima che sopraggiungesse la collaborazione di GIUFFRÈ’, la successiva sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di Appello in sede di rinvio il 10 maggio 2002 (divenuta irrevocabile ed acquisita agli atti), che reputava accertata la causale dell’omicidio, individuata nel risentimento nutrito dai mafiosi nei confronti di quell’uomo politico accusato di inerzia riguardo alle loro aspettative, con particolare riguardo all’esito del maxi processo.

#### *Le conferme.*

All’esito dell’istruzione dibattimentale svolta nel presente processo, sono stati, innanzitutto, ulteriormente confermati i rapporti tra esponenti di “cosa nostra”, tra i quali specificamente Salvatore Riina per il tramite dei cugini Antonino e Ignazio Salvo, e l’On. Salvo Lima e, più in generale, il ruolo di quest’ultimo di “referente” dell’associazione mafiosa per i rapporti di questa con gli ambienti politici.

Sul punto alle dichiarazioni dell’imputato Brusca Giovanni si aggiungono quelle di Giuffrè Antonino, mentre contatti addirittura personali, poi, sono stati riferiti sia da

Siino Angelo che da Di Carlo Francesco. Mentre sulla causale dell'omicidio LIMA -- espressamente indicata da BRUSCA -- non hanno il minimo dubbio due collaboratori di giustizia provenienti dalle fila dei corleonesi, come Di Matteo Mario Santo, il quale pur precisando di non sapere nulla del fatto materiale, ricollega tanto l'uccisione dell'On. Lima, quanto quella successiva di Ignazio Salvo, al mancato interessamento degli stessi affinché nel giudizio di cassazione le condanne dei mafiosi fossero annullate; e a Gioacchino La Barbera, il quale ugualmente ha richiamato la medesima causale.

E una indiretta conferma della riconducibilità dell'omicidio Lima al volere della "commissione" per lo specifico movente predetto si trae dalle dichiarazioni di Tranchina Fabio, che chiamano in causa il coinvolgimento quanto meno a livello conoscitivo -- e, quindi, decisionale stante l'importante ruolo ricoperto nell'ambito della "commissione" provinciale -- di Giuseppe Graviano (che lo avvisò di non andare a Mondello, proprio qualche giorno prima dell'omicidio).

E soprattutto, sono state raccolte le dichiarazioni di uno degli esecutori materiali dell'omicidio Lima, Onorato Francesco, reggente della famiglia di Partanna Mondello fin dal 1987 (carica mantenuta sino al 1993, quando era stato arrestato con l'accusa, poi venuta meno, di essere il mandante dell'omicidio Lima), che ha iniziato a collaborare nel 1996, quando su di lui gravava soltanto l'accusa di partecipazione all'associazione mafiosa; mentre poi aveva confessato molti delitti anche omicidiari tra i quali la scomparsa di Emanuele PIAZZA, agente del SISDE e il fallito attentato all'Addaura; e sono state acquisite anche le dichiarazioni di un altro degli esecutori materiali dell'omicidio Lima, Giovan Battista Ferrante, che è stato esaminato all'udienza del 7 novembre 2013 nella qualità di testimone assistito ai sensi dell'articolo 197 bis c.p.p..

Ma per tutti questi approfondimenti si rinvia all'ampia disamina svolta alle pagg. 891-921 della sentenza qui appellata, dovendosi ribadire solo che dell'omicidio LIMA, essendo stata stralciata la relativa contestazione di reato formulata a carico del solo Bernardo Provenzano, residua qui soltanto l'aspetto di antecedente fattuale rispetto alle

vicende più propriamente riconducibili alle imputazioni formulate. E dalle risultanze acquisite all'esito dell'istruzione dibattimentale esce comunque confermata, ad avviso del primo giudice, la conclusione che l'omicidio dell'On. Lima è stato voluto da Salvatore Riina, con decisione ratificata dalla "commissione provinciale di cosa nostra", nell'ambito di una strategia ancora dominata da finalità prevalentemente ritorsive<sup>20</sup>.

### **2.3.- Gli effetti dell'omicidio LIMA. I timori e le conseguenti iniziative dell'On. Calogero MANNINO**

L'omicidio ebbe come immediata ripercussione quella di destare un crescente e diffuso timore, sia nell'ambito delle Istituzioni sia in alcuni soggetti, principalmente colleghi di partito dell'On. Lima (v. dich. della figlia di quest'ultimo, Susanna Lima all'udienza del 24 ottobre 2013: "*...erano tutti preoccupati, anche perché era un evento che non si aspettava nessuno, non era atteso, almeno così io avevo percepito... .. preoccupazioni che non sapevano che cosa stava succedendo, perché non si aspettavano... Si era in piena campagna elettorale, non si aspettavano nulla del genere..*"), che concretamente percepirono, a quel punto, il pericolo di potere essere a loro volta vittime di "punizioni" o vendette mafiose.

Ne furono eco e conferma gli "allarmi" diramati a partire proprio dai giorni immediatamente successivi al delitto, dal Capo della Polizia e dal Ministro dell'Interno Scotti.

E tra gli esponenti politici che maggiori preoccupazioni ebbero a nutrire per la propria sorte figura appunto l'On. Calogero MANNINO, all'epoca segretario regionale della

---

<sup>20</sup> Nel senso che « Da un lato, si intendeva "punire" una serie di soggetti ritenuti "vicini" all'associazione mafiosa o che comunque, a vario titolo, avevano beneficiato del suo operato e che, però, non erano riusciti ad ottenere il risultato dell'«aggiustamento» del maxi processo sul quale lo stesso Salvatore Riina si era fortemente impegnato nei confronti dei sodali; e, dall'altro, ci si voleva vendicare di alcuni magistrati che storicamente avevano assunto il ruolo di "nemici" proprio in quanto artefici di quel maxi processo che per la prima volta aveva prodotto il riconoscimento definitivo di "cosa nostra" e delle sue regole e le molteplici condanne all'ergastolo dei suoi capi.» (pag. 923)



D.C. e ministro in carica dell'ultimo governo ANDREOTTI, nonché uno dei più importanti esponenti della politica siciliana dell'epoca.

Secondo la prospettazione accusatoria, l'On. Mannino avrebbe creato le premesse di quella che sarà poi la trattativa con i vertici dell'organizzazione mafiosa avviata dagli ufficiali del ROS. Infatti, spinto dal timore di essere ucciso così come era avvenuto per l'On. Lima, avrebbe sollecitato alcuni Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, con i quali aveva pregressi rapporti di personale conoscenza, ad adottare iniziative che potessero salvargli la vita, sondando gli intendimenti dei capi mafiosi e la possibilità di negoziare un accordo.

La Corte d'Assise di primo grado ritiene però di dover precisare che ciò che si addebita al MANNINO, come condotta penalmente rilevante, è, in buona sostanza, di essersi adoperato per agevolare lo sviluppo della trattativa anche dopo che la strategia sanguinaria dei corleonesi era proseguita mietendo altre vittime e assumendo connotati stragisti; ed in particolare di essersi adoperato per favorire la disapplicazione ai mafiosi dei decreti di sottoposizione al regime del 41 bis (ovvero, per avere esercitato *“in relazione alle richieste di "Cosa Nostra", indebite pressioni finalizzate a condizionare in senso favorevole a detenuti mafiosi la concreta applicazione dei decreti di cui all'art. 41 bis ord. penit.”*, così *“agevolando lo sviluppo della "trattativa" Stato-mafia sopra menzionata, e quindi rafforzando il proposito criminoso di "Cosa Nostra" di rinnovare la minaccia di prosecuzione della strategia stragista”*: come appunto recita il capo d'imputazione nella parte concernente la posizione dell'imputato MANNINO). Ma una volta stralciata la posizione dell'imputato MANNINO, che in sede di udienza preliminare ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato, a differenza degli altri coimputati per il reato di cui al capo A), ed è stato assolto con sentenza pronunciata dal Giudice per l'Udienza Preliminare in data 4 novembre 2015 (non ancora irrevocabile, essendo in corso il processo di appello promosso dal P.M. alla data della decisione di primo grado di questo processo), quella che viene qui in rilievo, in quanto avrebbe innescato il successivo svolgimento degli eventi sfociati nell'avvio della trattativa da

parte degli Ufficiali del ROS, è solo la prima parte della condotta ascritta al MANNINO.

E in questa prima parte, che atterrebbe esclusivamente al ruolo di promotore della trattativa, a parere del primo giudice, non si ravvisa alcun profilo di illiceità penale, e tanto meno sarebbe possibile configurare il concorso in un reato, quello di minaccia a corpo politico dello Stato, che non aveva ancora preso corpo neppure negli intendimenti degli autori del reato in contestazione.

La condotta dell'On. Mannino è stata dunque esaminata dalla Corte di primo grado solo ed esclusivamente quale ulteriore eventuale antecedente fattuale della c.d. "trattativa Stato-mafia", che, in sé non configura il reato per cui qui si procede.

Infatti, la condotta che rileva ai fini della responsabilità penale da verificare in questo processo in relazione alla contestazione della fattispecie criminosa prevista dall'art. 338 c.p. non è quella di colui che eventualmente abbia per propri fini (investigativi o personali) cercato contatti diretti o indiretti con la mafia e neppure quella di colui che, in ipotesi, tali contatti abbia coltivato per il fine di ottenere la cessazione, senza condizioni, di quella nuova strategia mafiosa che già l'omicidio dell'On. Lima lasciava intravedere e prevedere.

La condotta penale qui da accertare, infatti, è solo ed esclusivamente quella consistente, anzitutto, nelle specifiche minacce rivolte eventualmente dai mafiosi nei confronti del Governo della Repubblica per ottenere determinati benefici; e, ancora eventualmente, la condotta consistente nell'intervento di terzi che prima abbiano stimolato l'iniziativa dei vertici mafiosi rafforzandone il proposito criminoso; e, successivamente, si siano fatti carico anche di "recapitare" le minacce (o, quanto meno, di agevolare tale recapito al destinatario) così consentendo ai mafiosi il raggiungimento del loro scopo.

2.3.1.- L'iniziale intervento sollecitatorio di possibili contatti con i vertici mafiosi finalizzati alla propria esclusione, quale vittima, dal programma criminoso omicidiario già adottato, che corrisponde alla prima parte della condotta del Mannino descritta nel capo di imputazione, può costituire al più un comportamento eticamente discutibile,

ma esula dalla sfera della rilevanza penale, né compete alla Corte emettere giudizi morali.

Ne segue tra l'altro che, sempre a parere della Corte di primo grado, non può esservi allora alcuna interferenza con il separato giudizio ancora pendente, per il medesimo reato, a carico di Calogero Mannino: se non con riferimento ad una fase successiva della vicenda, e ad una porzione limitata di essa, quale è quella delle "pressioni", di cui ha riferito il teste Cristella, che Mannino avrebbe fatto sul Dott. Di Maggio in relazione alla questione del 41 bis..

2.3.2.- La Corte passa quindi in rassegna le fonti di prova, dichiarative e documentali che comprovano, in primo luogo, l'origine e la causale delle preoccupazioni che l'on. MANNINO ebbe a nutrire per la propria personale incolumità, a partire dalla prima metà dell'anno 1992: ovvero, il timore (se non il terrore) di Calogero Mannino, subito dopo l'uccisione di Salvo Lima, di subire anch'egli la punizione o la vendetta di "cosa nostra" per non essere riuscito a raggiungere il medesimo risultato preteso nei confronti di Salvo Lima o quanto meno per avere voltato le spalle a "cosa nostra" nel momento di maggiore difficoltà di questa dopo avere per molti anni instaurato con alcuni suoi esponenti rapporti, che, seppure, con apprezzamento ex post, in concreto non avevano avuto una effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell'associazione mafiosa (l'On. Mannino, infatti, per tale ragione, pur a fronte di comprovati rapporti con esponenti mafiosi quali risultano dalle sentenze pronunziate nei suoi confronti, è stato assolto dal reato di concorso esterno nell'associazione mafiosa: v. sentenze prodotte in atti dal P.M. all'udienza del 22 settembre 2017), apparivano in ogni caso ai mafiosi di buona "convivenza".

E, in secondo luogo, il conseguente intervento del medesimo Calogero Mannino nei confronti di alcuni Ufficiali dell'Arma coi quali era in stretti rapporti affinché verificassero quanto concreto fosse quel pericolo che gli appariva estremamente imminente ed imminente; e adottassero le opportune contro misure.

Tra le prove dichiarative, per la cui compiuta ricognizione una stringente esigenza di economia di motivazione impone di rinviare alle pagg. 921-959 della sentenza appellata (anche perché saranno riprese nelle pertinenti parti dei “Motivi della Decisione”) spiccano ancora una volta le deposizioni di BRUSCA Giovanni e di GIUFFRÉ Antonino: rispetto alle quali appare di scarso rilievo, annota la Corte, *il fatto che i ricordi dei predetti siano discordi quanto alla esatta collocazione temporale e di luogo della riunione della “commissione provinciale” e ciò tenuto conto della molteplicità delle riunioni cui entrambi i predetti esponenti mafiosi hanno partecipato, dei luoghi spesso diversi e comunicati all’ultimo momento nei quali si svolgevano le riunioni della “commissione” per ragioni di sicurezza dei suoi partecipanti e del lungo tempo trascorso da detta riunione al momento in cui Brusca e Giuffré hanno iniziato a rendere le proprie dichiarazioni (circa cinque anni il primo ed oltre dieci anni il secondo).*

Al contrario queste discordanze sono apprezzate dal primo giudice *come indice di genuinità delle rispettive provalazioni, fugando il dubbio di una reciproca contaminazione (per progressivi allieamenti) soprattutto quando, come nel caso in esame, non sussiste alcuna interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato divergenti (l’esatta collocazione temporale e di luogo della “riunione” oltre che, in parte, l’elencazione dei partecipanti) e le rimanenti parti, intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate (il contenuto sostanziale delle decisioni adottate, da non confondere con le frasi nell’occasione pronunziate da Riina che, o perché profferite in un contesto di plurime partecipazioni o perché profferite separatamente in colloqui individuali, possono essere ricordate dall’uno anziché dall’altro dei provalanti).*

Seguono le dichiarazioni di ONORATO Francesco, e poi quelle di una serie di testi che a vario titolo hanno appreso notizie di prima mano sui timori dell’On.le MANNINO per la propria incolumità e sulle minacce ricevute: GUAZZELLI RICCARDO (figlio del Maresciallo ucciso nell’aprile del 1992, che ha riferito delle preoccupazioni manifestate dall’On. Mannino in occasione di incontri col padre addirittura prima che l’On. Lima fosse ucciso, allorché, infatti, ebbe a riferire al

Guazzelli di temere che la mafia potesse uccidere o l'On Lima ovvero lo stesso On. Mannino, preoccupazione poi ancora ribadita dopo l'omicidio dell'On. Lima quando l'On. Mannino disse espressamente a Guazzelli di temere che sarebbe stato lui la prossima vittima); il Generale TAVORMINA Giuseppe, all'epoca dei fatti a capo della D.IA. appena istituita e ancora in fase di organizzazione (le cui dichiarazioni saranno in seguito riprese); il giornalista Antonio PADELLARO, protagonista di un'intervista fantasma, di cui si dirà.

3.2.2.1.- L'esposizione del Mannino al pericolo di un attentato mafioso si trae anche da una nota del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri indirizzata al Comando Generale dell'Arma in data 19 giugno 1992 e sottoscritta dallo stesso Gen. Subranni e, quindi, proprio da uno degli Ufficiali dei Carabinieri cui il Mannino si era rivolto dopo l'omicidio Lima, nella quale si fa ancora espressamente il nome del Mannino quale possibile "futura vittima di cosa nostra" (v. documento citato, prodotto anche dalle difese degli imputati Subranni, Mori e De Donno all'udienza dell'8 ottobre 2015) e che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'imputato Subranni non potrebbe ricondursi, ad avviso del primo giudice, alle di poco precedenti confidenze di Girolamo D'Anna al M.llo Lombardo: D'Anna ebbe a parlare soltanto di un possibile attentato ai danni del Dott. Borsellino e non anche dell'On. Mannino o dell'on. ANDO', o almeno così ebbe a riferire il M.llo LOMBARDO, reduce dall'incontro con la sua fonte (v. testimonianza Sinico all'udienza del 12 maggio 2017).

La Corte ritiene quindi non possa dubitarsi che il Gen. Subranni, incontrando a più riprese l'On. Mannino anche privatamente, abbia avuto modo di parlare col predetto del pericolo, che, secondo l'opinione delle più alte Autorità addette alla sicurezza del Paese, incombeva sullo stesso.

*L'anomala condotta del minacciato.*

La Corte d'Assise reputa anomalo che l'On. Mannino, consapevole dell'elevato pericolo personale che correva, non si sia rivolto, innanzitutto, a funzionari della

Polizia di Stato cui ufficialmente era affidata la sua tutela ed, addirittura, abbia, ad un certo momento, dopo la strage di Capaci, rinunciato alla scorta, come si ricava dalla testimonianza di Vincenzo SCOTTI che richiama un ritaglio della rassegna stampa ufficiale del Ministero dell'Interno (Gazzetta del Mezzogiorno) che dà notizia della richiesta dello stesso MANNINO di rinunciare alla scorta.

Mentre dalle agende del Dott. Contrada (che sono state acquisite) si evincerebbe che gli incontri di quest'ultimo col Ministro Mannino riguardavano la questione dell'anonimo denominato "Corvo2" che era pervenuto poco prima, ma, in almeno un'occasione, il 25 giugno 1992, "*minacce e pericolo in cui si trova*" (v. agenda citata) furono l'unico e specifico oggetto di un incontro avvenuto tra il Ministro Mannino e il Dott. Bruno Contrada in conseguenza della segnalazione di Subranni (v. ancora agenda citata: "*segn. cc*"), certamente distinto anche da altro incontro che seguì nella serata della stessa giornata avente ad oggetto l'anonimo (v. agenda alla medesima pagina del 25 giugno 1992: "*ore 20 dal Ministro Mannino (per anonimo)*").

#### **2.4.- L'intervista di Calogero MANNINO al settimanale l'Espresso.**

All'udienza del 9 gennaio 2014 è stato esaminato il teste Antonio Padellaro, direttore del giornale "Fatto Quotidiano" dal settembre 2009 e giornalista dal 1968 il quale ha, innanzitutto, riferito che nel 1992 era vice direttore del settimanale L'Espresso, dopo essere stato, dalla fine degli anni '80 capo dell'ufficio romano del Corriere della Sera con l'incarico di notista politico, in forza del quale aveva avuto modo di seguire da molti anni la politica romana, occupandosi, soprattutto, della Democrazia Cristiana e, quindi, seguendo, tra l'altro, tutte le vicende legate al rapimento e all'uccisione di Aldo Moro e, in qualità di inviato speciale, anche molte vicende siciliane, quali quelle legate all'assassinio di Pier Santi Mattarella e ad altri delitti di mafia.

Indi, il teste ha riferito di avere conosciuto, nell'ambito di tale attività, Calogero Mannino, esponente politico nazionale e ministro della Democrazia Cristiana, allorché, appunto, si era occupato delle vicende siciliane. Quale vice direttore del settimanale L'Espresso, invece, pur non occupandosi di cronaca giudiziaria, nel 1992, per

l'importanza degli accadimenti, si era occupato di una inchiesta sulle vicende connesse alla strage di Capaci, incontrando, innanzitutto, un altro importante esponente democristiano, l'ex presidente della Regione Siciliana Rino Nicolosi, il quale, anche per le sue ragioni di salute, *“appariva in una condizione psicologica pessima”*, e rifiutando una formale intervista, gli aveva, tuttavia, raccontato il clima di violenza e di fortissima pressione esercitata dalla mafia sui politici siciliani; e appariva *un uomo terrorizzato*).

Il Padellaro, poi, ha raccontato che, prima di scrivere l'articolo, aveva chiesto un'intervista anche a Calogero Mannino, il quale pure, però, aveva rifiutato di formalizzare l'intervista medesima e, dunque, dopo qualche tempo dal colloquio avvenuto l'8 luglio 1992, aveva, comunque, pubblicato un articolo che riportava, in forma anonima, le dichiarazioni dei due politici. In vista dell'incontro che ebbe effettivamente luogo allo studio del MANNINO di via Borgongone a Roma, erano stati anticipati – al suo portavoce, Angelino LO NARDI i temi dell'intervista (ovvero, *“sulle vicende susseguenti alla strage di Capaci e su temi appunto legati a quello che stava succedendo nella politica italiana, nella politica siciliana in particolare.”*), che aveva già concordato con il Direttore de L'Espresso (RINALDI), che lo reputava un evento giornalistico importante, di pubblicare quanto prima; ma giunto allo studio del politico siciliano questi, dopo che lui aveva già estratto il registratore, accettò solo un colloquio informale e off records, spiegando che non era il momento opportuno per un'intervista, e che l'avrebbe concessa in altro momento. Accettò quindi che venisse pubblicato un articolo, ma senza che si facesse il suo nome.

Appena uscito dallo studio, comunque, il giornalista si appuntò il contenuto del colloquio, che era durato un'ora ed era stato piuttosto denso e gravido notizie importanti e *“a effetto”* (non aveva potuto farlo durante il colloquio per metterlo a suo agio); e, giunto alla sede del giornale, l'aveva trascritto al computer per metterlo a disposizione del direttore del giornale.

L'impressione che riportò da quell'incontro fu che davvero fosse un uomo spaventato. MANNINO accolse comunque di buon grado la sua richiesta di fornirgli almeno

notizie utile per cavarne un articolo e ne scaturì una *conversazione a cuore aperto*, anche perché si fidò delle sue rassicurazioni (impegno che poi non poté mantenere).

La stampa del documento redatto al computer, già prodotto dal P.M. (doc. n. 22) il 26 settembre 2013, è stato mostrato al testimone che lo ha riconosciuto come quello da lui redatto lo stesso 8 luglio 1992.

Il testimone, quindi, si è soffermato sullo stato emotivo dell'On. Mannino (*“spaventato, era un uomo spaventato, agitato, questa è la prima impressione che ho avuto”*), che lo aveva molto colpito già all'avvio del colloquio: era un uomo, questa fu pure l'impressione che ne riportò, che si sentiva braccato. Era certo di essere in una qualche lista nera di Cosa Nostra, e quindi si sentiva in pericolo di vita, ma era preoccupato anche per la sua scorta, per i pericoli che correivano i ragazzi che lo seguivano (per proteggerlo), tanto che gli disse che avrebbe voluto fare qualcosa per evitare che fossero coinvolti se gli fosse successo qualcosa. (E il giornalista aggiunge che *“Evidentemente il ricordo di quello che era successo a Capaci era freschissimo e quindi lui si faceva carico anche di questa responsabilità”*).

Dell'analisi di contesto sviluppata dal MANNNO in quel colloquio informale e off records (e più esattamente del contesto in cui si erano svolte le stragi, muovendo dalla divisione in due diverse fasi dei rapporti tra la Democrazia Cristiana e la mafia: una prima fase, quella della “vecchia DC” di Bernardo Mattarella e di Gioia, durante la quale con “cosa nostra”, potere che viveva in connessione con gli altri poteri, si era creato un certo equilibrio, una specie di compromesso tra la Politica e Cosa Nostra; ed una seconda fase in cui “cosa nostra”, economicamente più forte e potente in coincidenza con l'avvento di Salvatore Riina, era diventata molto feroce e, sempre più avida, aveva rotto i vecchi equilibri, mentre il maxi processo aveva rappresentato l'ultima occasione per giungere a una nuova intesa) e di altre indicazioni fattuali e non solo valutative – tra le quali minacce velate e non solo velate ricevute negli ultimi tempi, unitamente a tentativi di “avvicinarlo” – contenute pure in quell'intervista mancata si dirà in prosieguo. E ci si limita qui a rinviare alle pagg. 959-987 della sentenza appellata.



2.4.1.- Il teste ha, altresì, confermato che il Mannino gli aveva espressamente detto che erano stati i Carabinieri che gli avevano suggerito di non esporsi poiché era nel mirino della mafia, ma lui aveva una grande voglia di raccontare molte cose e riteneva che l'avrebbe fatto. Sempre in quell'occasione, lo stesso Mannino aveva citato pure il rapporto dell'Arma dei Carabinieri che indicava Mannino, Andò, Borsellino e due ufficiali dei Carabinieri siciliani quali obiettivi della mafia, dicendogli, però, che i Carabinieri ritenevano di potere individuare uno degli attentatori.

L'intervista non fu pubblicata se non tre anni dopo, quando nel febbraio 1995, il Mannino era stato arrestato. Allora con il Direttore del settimanale deciso di pubblicare l'intervista per l'importanza della stessa e perché, a quel punto, l'impegno preso a suo tempo col Mannino medesimo, poteva ritenersi superato dagli eventi (pubblicazione, poi, avvenuta il 3 marzo 1995, ma la data si riferisce all'ultimo giorno di esposizione in edicola, mentre la distribuzione risaliva a una settimana prima).

2.4.2.- Il teste alla medesima udienza del 9 gennaio 2014, ha riconosciuto nel doc. n. 22 esibitogli dal P.M. l'annotazione degli appunti da lui stesso redatti dopo il colloquio con MANNINO (v. doc. n. 22 della produzione del P.M. all'udienza del 26 settembre 2013) e quindi la sera di quello stesso 8 luglio 1992. Ed è un documento di estrema rilevanza in quanto, risultando la data certa della sua redazione da quella sullo stesso impressa dal sistema informatico di archiviazione del settimanale "L'Espresso" (v. codice 00AP1A corrispondente al giornalista Antonio Padellaro riportata su ogni foglio seguito dalla indicazione della data dell'8 luglio 1992 e dell'ora 20:48:32), conferma il contenuto del colloquio avuto dal giornalista con l'On. Mannino, almeno come cristallizzato negli appunti redatti a caldo, ossia non appena tornato dall'incontro.

La Corte annota inoltre che *l'importanza di tale annotazione risulta, poi, ancora più accresciuta proprio perché redatta in tempi assolutamente non sospetti, nei quali era ben lontana anche soltanto la mera ipotizzabilità di contatti tra esponenti appartenenti a "cosa nostra" ed esponenti politici in relazione alle vicende dei primi mesi dell'anno*

*1992 (conferma della sentenza del maxi-processo, omicidio Lima e strage di Capaci) ed il coinvolgimento di appartenenti all'Arma dei Carabinieri.*

Ebbene, nell'appunto redatto dal giornalista Padellaro<sup>21</sup>, si dà atto, innanzitutto, dell'incontro avvenuto con l'On. Mannino, nell'ufficio di questi sito in Roma via Borgognona n. 48, il giorno mercoledì 8 luglio alle ore 17,30 (orario evidentemente del tutto compatibile con la successiva redazione dell'appunto "salvato" dal sistema informatico alle ore 20,48 dello stesso giorno).

La Corte, sulla base di tali risultanze, è certa della effettiva attribuibilità all'On. Mannino delle affermazioni riportate dal giornalista Padellaro nella nota di redazione redatta la sera dello stesso 8 luglio 1992, che si inseriva coerentemente nel resoconto dell'inchiesta che il Padellaro, secondo quanto dallo stesso riferito all'udienza del 9 gennaio 2014 (v. quanto riportato sopra), ebbe ad effettuare per conto del settimanale L'Espresso dopo la strage di Capaci. Inoltre nell'annotazione del colloquio avuto dal Padellaro col Mannino vi sono già numerosi riferimenti a circostanze di fatto che soltanto il Mannino avrebbe potuto riferire.

## **2.5.- Il ruolo dell'On.le MANNINO quale soggetto sollecitatore della c.d. "trattativa Stato-mafia"**

La conclusione cui perviene il giudice di prime cure sul tema in esame è che tutte le fonti di prova esaminate, seppure di eterogenea natura (dichiarazioni di collaboranti di Giustizia, dichiarazioni testimoniali e risultanze documentali), convergono univocamente in direzione di una piena conferma dell'assunto che l'On. Mannino, ben consapevole della vendetta che "cosa nostra" intendeva attuare anche nei suoi confronti per non essere egli riuscito a garantire l'esito del maxi processo auspicato dai mafiosi, si sia rivolto, non già a coloro che avrebbero potuto rafforzare le misure già adottate per la sua sicurezza (non nutrendo alcuna fiducia sulla effettività delle stesse, così come

---

<sup>21</sup> Il testo dell'appunto citato è riportato alle pagg. 978-980 della sentenza appellata

espressamente confidato al Padellaro e riportato nel documento di cui si è già detto e come confermato anche da quella rinuncia alla scorta di cui ha riferito il teste Scotti), bensì ad alcuni Ufficiali dell'Arma "amici" e, innanzitutto, tra questi, al Gen. Subranni, al quale lo legava, essendo questi conterraneo, un rapporto di risalente conoscenza.

Il Gen. Subranni, allora a capo del R.O.S., non aveva alcuna competenza per adottare concrete e specifiche misure dirette a preservare l'On. Mannino da eventuali attentati ed, infatti, non risulta che si sia adoperato, direttamente e quale Comandante del R.O.S. ovvero intervenendo su coloro che avevano quelle competenze, per migliorare o rafforzare le misure di protezione per l'On. Mannino medesimo.

La Corte ne inferisce, quale logica ed inevitabile conclusione, che l'intendimento dell'On. Mannino allorché ebbe a rivolgersi al Gen. Subranni non fosse quello di ottenere un miglioramento o rafforzamento delle misure di protezione (che, d'altra parte, come detto, nel suo pensiero, non lo avrebbero comunque "salvato"), ma quello diverso di attivare un canale che, per via info-investigativa, potesse, sì, acquisire più dettagliate notizie sugli intendimenti e sui movimenti di "cosa nostra", ma, inevitabilmente, operare pure affinché il corso degli eventi per lui sfavorevole potesse essere in qualche modo mutato: perché altrimenti non avrebbe addirittura del tutto rinunciato alle misure di protezione assicurategli dalla Polizia di Stato.

*Cosa è provato e cosa no.*

La Corte ammette tuttavia che non è dato sapere come sia stata recepita ed attuata da Subranni quella più o meno esplicita sollecitazione del Mannino, anche perché nel frattempo venne lanciato da "cosa nostra" un altro segnale che più direttamente toccava il R.O.S. e, personalmente, lo stesso Subranni, l'omicidio del M.llo Guazzelli.

Ma ritiene comunque provato che dopo la strage di Capaci, tra la fine di maggio e l'inizio di giugno 1992, un ufficiale del R.O.S., l'odierno imputato De Donno, autorizzato – *rectius*, sollecitato dai suoi superiori Subranni e Mori – contatta Vito Ciancimino ed inizia a porre le basi di quel discorso che bene può racchiudersi in quella frase che, poi, ad un certo punto (per la ricostruzione temporale si rimanda ad un

successivo apposito capitolo), sarebbe stata rivolta dal Col. Mori a Vito Ciancimino: *“Ma signor Ciancimino, ma cos'è questa storia qua? Ormai c'è muro, contromuro. Da una parte c'è Cosa Nostra, dall'altra parte c'è lo Stato? Ma non si può parlare con questa gente?”* (v. sentenza Corte di Assise di Firenze del 6 giugno 1998 e trascrizione dell'udienza del 24 gennaio 1998).

E quello ascrivibile agli ufficiali del ROS è in effetti un approccio del tutto coerente con l'intendimento più o meno chiaramente esplicitato dal Mannino per comportamento concludente: laddove, al di là delle intenzioni che potevano animare inizialmente il De Donno (ed i suoi superiori Mori e Subranni che la Corte insiste a dire avevano ideato e sollecitato quell'iniziativa del sottoposto), l'approccio col Ciancimino nella sua qualità di possibile referente dei vertici mafiosi (perché questa, dichiaratamente, era la ragione di quel contatto all'indomani della strage di Capaci) costituiva un oggettivo invito all'apertura di un possibile dialogo con i vertici medesimi e il conseguente accantonamento della strategia mafiosa nell'ambito della quale si collocava anche la possibile uccisione dell'On. Mannino.

Anche se non possono escludersi – ed anzi, appaiono altamente probabili, aggiunge la Corte – altre concomitanti causali (oltre alla uccisione del M.llo Guazzelli, non va dimenticato che nel frattempo era sopravvenuta la strage di Capaci con la sua dirompente tragicità), la valutazione logica dei fatti come sopra accertati induce la Corte alla conclusione che anche le preoccupazioni dell'On. Mannino non siano state estranee allo sviluppo dell'iniziativa che diede luogo ai successivi eventi poi definiti come “trattativa Stato-mafia”.

*Una conclusione probante per la cornice psicologica in cui s'inquadra l'apertura della trattativa, ma irrilevante o “non determinante” ai fini dell'accusa.*

D'altra parte, reputa il giudice di prime cure che sia ben possibile completare un quadro probatorio già formato con riguardo alla esistenza dei fatti nei loro aspetti essenziali, ricorrendo, oltre che alle prove dirette, anche a prove indirette o deduzioni di tipo logico. Ed è comunque una conclusione che, ancorché utile per meglio inquadrare, sotto il profilo soggettivo e psicologico, l'origine di quella che, appunto, viene definita

“trattativa Stato-mafia”, non appare in alcun modo determinante, poiché, come già più volte ricordato, non è quell’iniziativa e l’apertura della “trattativa” (i cui esiti inizialmente non erano prevedibili, non potendosi escludere che, ad esempio, i vertici mafiosi si potessero accontentare di quel “riconoscimento” da parte delle Istituzioni e di un conseguente possibile nuovo patto di non belligeranza per porre termine alla già deliberata azione criminosa) che integra la fattispecie di reato che in questa sede deve essere verificata.

### **2.5.1.- L’omicidio del M.llo Giuliano GUAZZELLI**

Il M.llo Giuliano Guazzelli è stato assassinato il 4 aprile 1992 sul Viadotto Morandi, che è una bretella di uscita da Agrigento verso Porto Empedocle e poi di ricollegamento sulla A115. All’epoca era un Sottufficiale dei Carabinieri in servizio al Nucleo di Polizia Giudiziaria presso il Tribunale di Agrigento.

Dopo iniziali incertezze che avevano indirizzato le indagini ed un conseguente processo nei confronti di soggetti riconducibili alla c.d. “stidda”, è stato definitivamente accertata, con sentenze passate in cosa giudicata, la piena riconducibilità di tale omicidio all’organizzazione mafiosa “cosa nostra” specificamente nella sua articolazione operante nel territorio di Agrigento ove è avvenuto l’agguato mortale.

La Corte rimanda alle risultanze di quei processi per la ricostruzione del delitto; e si sofferma piuttosto sulla figura del M.llo Guazzelli, i suoi rapporti con i colleghi e l’attività che egli nel periodo immediatamente antecedente alla sua uccisione stava conducendo. Ciò anche al fine di scavare nel passato oscuro dell’attività politica del MANNINO, delle sue “relazioni pericolose” per ricavarne elementi utili a individuare la causale delle preoccupazioni dello stesso MANNINO per la propria incolumità. E lo fa assemblando le informazioni che si ricavano dalle dichiarazioni di Riccardo GUAZZELLI, del gen. TAVORMINA e di Angelo SIINO (cfr. pagg. 990-1026).

Ma di particolare rilievo è il contributo della testimonianza di Riccardo GUAZZELLI, figlio del maresciallo ucciso, esaminato in qualità di testimone all’udienza del 13

febbraio 2014, il quale ha ricostruito le tappe essenziali della carriera del padre nell'Arma, soffermandosi, poi, specificamente su alcuni dei servizi svolti, tra i quali, quello presso la Stazione o la Compagnia dei Carabinieri di Castelvetro ove ebbe a collaborare, tra gli altri, con l'allora Ten. Subranni.

Nella sua deposizione ha detto di non ricordare più alcune delle circostanze su cui aveva già depresso nei processi celebrati per l'omicidio del padre (ma anche nel processo a carico di Calogero MANNINO e in quello a carico di MORI e OBINU) e, tuttavia, a fronte delle contestazioni formulate dal P.M. anche per sollecitarne la memoria, pur ribadendo di non avere più ricordo di quei fatti, ha sempre confermato il contenuto delle dichiarazioni precedentemente rese di cui gli è stata data lettura.

E tra le circostanze che con l'ausilio di contestazioni mirate il teste ha confermato spiccano la collaborazione del padre con Antonio SUBRANNI anche dopo il servizio a Castelvetro allorché ebbe a trasferirsi a Palermo alle dipendenze del Col. Russo, in relazione alla quale il teste ha, a quel punto, aggiunto che negli stessi anni si consolidò una particolare intesa tra il padre e il M.llo Scibilia (ovvero lo stesso Sottufficiale dell'Arma di cui la sentenza si occupa con riferimento ad un'altra vicenda, quella della mancata cattura di Benedetto Santapaola a Terme Vigliatore); la circostanza che poco prima dell'uccisione nell'aprile 1992 il padre, prossimo ad andare in pensione avendo maturato una anzianità di quaranta anni di servizio, era stato contattato da personale dei servizi segreti venuto appositamente da Roma per sondare la sua disponibilità.

Ma soprattutto il teste si è soffermato sui rapporti, anche di amicizia, instauratisi tra il padre e Subranni, basati comunque su un proficuo scambio di informazioni investigative; e sull'incontro che gli stessi ebbero qualche giorno prima della uccisione del Guazzelli, e che certamente avvenne perché addirittura suo padre differì di qualche giorno la già programmata trasferta a Roma proprio perché SUBRANNI aveva un impegno. E lo stesso SUBRANNI mandò un'auto di servizio a prenderlo all'aeroporto. Ma già precedentemente il padre aveva iniziato a collaborare con il R.O.S., tra l'altro, nella c.d. indagine "mafia e appalti" coinvolgente politici e Angelo Siino, che, infatti, una volta ebbe a recarsi a casa Guazzelli per incontrare il padre che, però, lo respinse,

così come egli ebbe ad apprendere il giorno dei funerali del padre ascoltando un colloquio tra Subranni ed un intimo amico del padre medesimo, l'Ing. Saverio Vetrano. Ha conosciuto personalmente l'On.le MANNINO solo in occasione delle elezioni regionali del 1991, mentre il padre doveva averlo conosciuto già precedentemente, avendo, tra l'altro, svolto indagini a riscontro delle dichiarazioni rese da un collaboratore di Giustizia sul Mannino medesimo, nell'ambito di un procedimento poi concluso con una rapida archiviazione.

Tra le altre indagini svolte dal padre riguardo all'On. Mannino, poi, il teste, seppure con ripetute contestazioni del P.M., ha ricordato anche quella relativa alla partecipazione del predetto alle nozze del figlio del mafioso Caruana.

In tale contesto, quindi, il teste ha riferito delle frequentazioni del padre con l'On. Mannino sia presso la segreteria di quest'ultimo in Sciacca, sia successivamente a Palermo, allorché lo stesso MANNINO volle incontrarlo per parlargli di alcuni atti intimidatori di cui asseriva di essere stato vittima, e dei timori per la sua incolumità, a seguito dell'omicidio LIMA.

Anzi, prima ebbe a riferire al Guazzelli di temere che la mafia potesse uccidere o l'On Lima ovvero lo stesso On. Mannino (*"...poi alla fine di questo incontro ci fu una battuta che fu detta dal Mannino: o ammazzano me o ammazzano Lima, una cosa del genere"*) e, poi, dopo l'omicidio dell'On. Lima, che a quel punto anch'egli potesse essere, appunto, ucciso, e che fosse lui il prossimo della lista (*"nel senso hanno ammazzato Lima, potrebbero ammazzare pure me...."*).

Nel prosieguo della deposizione il teste ha affrontato il tema dei rapporti del padre con il M.llo Scibilia che da ultimo aveva prestato servizio al R.O.S. di Messina.

Quanto ai rapporti tra il padre ed il Procuratore della Repubblica di Agrigento Vaiola, il teste ha riferito che, per quanto a sua conoscenza, il padre nutriva disistima nei confronti del Vaiola (in una occasione lo aveva costretto a modificare una informativa di reato. Cosa che gli diede grande amarezza, ma a cui reagì stilando una seconda copia dell'informativa nel testo originario, che poi deve aver depositato agli archivi dell'Arma).

Tra suo padre e Subranni intercorrevano rapporti anche familiari e di amicizia.

Pur avendo Riccardo GUAZZELLI prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri dopo la morte del padre, nel 1994 presso l'ottavo BTG Lazio, di stanza nella medesima caserma del C.do Divisione del gen. SUBRANNI, nega di avere parlato con lui degli incontri di suo padre con l'On. Mannino. Ne parlò soltanto dopo qualche tempo, ad altri ufficiali del R.O.S. che seguivano le indagini sull'omicidio.

\* \* \*

La Corte non manca di stigmatizzare la scarsa volontà collaborativa, di cui il teste ha dato prova per avere sempre atteso le contestazioni da parte del P.M. delle dichiarazioni precedentemente rese per poi confermarle (anche quelle ben più recenti in cui aveva manifestato di ricordare i fatti remoti degli anni 1991-1992). Ma al contempo ritiene affidabili alcune indicazioni, e segnatamente che:

- 1) il M.llo Guazzelli, sino al giorno della sua uccisione, ha avuto intensi rapporti di collaborazione – oltre che di amicizia – con il Gen. Subranni anche al di là delle proprie formali attribuzioni funzionali;
- 2) il M.llo Guazzelli ha intrattenuto anche rapporti con l'On. Mannino, incontrandolo più volte e, in particolare, da ultimo qualche mese prima dell'omicidio dell'On. Lima e subito dopo il medesimo omicidio (quindi, nel mese di marzo 1992), raccogliendo, in entrambi i casi, i timori espressamente manifestati dal Mannino per la propria vita;
- 3) il M.llo Guazzelli, qualche giorno prima di essere ucciso (il 4 aprile 1992), ha incontrato il Gen. Subranni, come provato dal differimento della partenza proprio per potersi incontrare con SUBRANNI; così come è emerso che ebbe ad incontrare nel medesimo frangente temporale a Roma anche il generale TAVORMINA.

La Corte rimarca quindi la singolare coincidenza che il M.llo Guazzelli, che ben conosceva il Mannino e dal quale, peraltro, aveva già raccolto le esternazioni sul pericolo che riteneva su di lui incombente sia prima che dopo l'omicidio Lima, abbia poi incontrato pochi giorni prima di morire entrambi i Generali dell'Arma, Tavormina



e Subranni, cui lo stesso Mannino si era rivolto per le medesime preoccupazioni esternate al Guazzelli.

Ed è stato lo stesso teste Tavormina, pur non avendone un ricordo, a non escludere che nell'incontro avuto con Guazzelli si sia parlato di Mannino.

(Per le dichiarazioni rese da Angelo SIINO, che insinua che il M.llo Guazzelli avesse rapporti ambigui con esponenti mafiosi della provincia di Agrigento, e tuttavia conferma che era *molto amico* dell'On.le Mannino e aveva fatto da tramite per i rapporti tra lo stesso Mannino e il Subranni, si rinvia alle pagg. 1015-1018

### **2.5.2.- Conclusioni sull'omicidio del M.llo GUAZZELLI**

La conclusione della Corte è che non si può escludere una causale legata a specifiche indagini sul territorio o una sua diretta riconducibilità alla strategia di attacco frontale allo Stato varata sul finire del '91. Ma in ogni caso, quel delitto ben poteva essere interpretato da chi come SUBRANNI fosse a conoscenza di certi retroscena, alla stregua di un segnale di ulteriore minaccia rivolta al MANNINO e anche all'Arma per il fatto stesso che suoi autorevoli rappresentanti si stavano occupando del caso.

E quindi SUBRANNI avrebbe tratto ulteriore stimolo ad adoperarsi con tutta la circospezione che la delicatezza del caso richiedeva, nel senso di avviare una possibile negoziazione: per questo motivo avrebbe incoraggiato o suggerito o avallato prontamente l'iniziativa poi concretamente intrapresa dai suoi diretti sottoposti MORI e DE DONNO.

Una conferma di questa lettura si trae dalle indicazioni contenute in una delle agende sequestrate al col. RICCIO (alla data del 13 febbraio 1996), in merito a confidenze che gli avrebbe fatto il collega SINICO a proposito della preoccupazione suscitata nel SUBRANNI dalla notizia dell'assassinio del M.llo GUAZZELLI, in quanto "vicino" all'on. MANNINO.

Sarebbe stato lo stesso RICCIO a provocare quella confidenza, memore delle informazioni confidenziali della fonte ILARDO sul fatto che l'omicidio GUAZZELLI era molto più grave di quanto si fosse compreso, perché nascondeva verità scomode;

ed inoltre, gli aveva già confidato che l'on. MANNINO era “nelle mani” di Cosa Nostra agrigentina. Il SINICO gli confidò anche che avevano fatto rientrare di corsa il cap. DE DONNO perché temevano che avrebbe potuto fare la stessa fine.

I difensori contestano l'affidabilità di quelle annotazioni, che sembrano stilate con penne diverse e con caratteri diversi, ovvero più minute rispetto ad annotazioni precedenti e successive; ma il RICCIO nella sua deposizione ha spiegato che le annotazioni precedenti con grafia più ampia sono relative ad impegni programmati e, dunque, ragionevolmente possono farsi risalire anche al giorno precedente rispetto a quella relativa all'occasionale colloquio di quel giorno con Sinico che ben potrebbe essere stato, poi, inserito la sera così come riferito da Riccio, dopo che durante il giorno erano state già scritte altre più semplici annotazioni più di routine. Peraltro, nell'ipotesi di postuma e falsa integrazione, il RICCIO avrebbe potuto utilizzare una pagina nella quale vi era tutto lo spazio necessario per inserire l'annotazione con l'usuale grafia più ampia, così che, anzi, proprio la più minuta grafia resa necessaria da quel limitato spazio e la sua prosecuzione con una freccia appaiono rendere genuina l'annotazione medesima nei tempi indicati da Riccio (la sera dello stesso giorno) e con modalità che non sono certo inusuali per chiunque utilizzi agende per appuntare ricordi personali non destinati a lettura di terzi (d'altra parte, per analoghe modalità di annotazioni, basti esaminare l'agenda, acquisita agli atti, di Bruno Contrada, in particolare alla pagina del 29 settembre 1992 nella quale ad una prima annotazione segue quella relativa a “Pranzo da Scotto” a sua volta seguita dalla prosecuzione della prima annotazione con una freccia di collegamento, ovvero la pagina del successivo 18 dicembre 1992 nella quale vi sono ugualmente un'annotazione ed un successivo commento non consecutivi ma legati da una freccia).

Il RICCIO ha altresì rivelato di avere appreso dalla fonte ILARDO che il MANNINO aveva stretti rapporti con GUAZZELLI, così come SINICO gli parlò degli stretti rapporti sempre del MANNINO con il ROS.

Il teste Sinico, citato dalla difesa degli imputati Subranni, Mori e De Donno, ha smentito di avere avuto quel colloquio oggetto dell'annotazione di Riccio, ma la Corte non crede a tale generica negazione, perché, a prescindere dai rapporti di fedeltà e riconoscenza che legano il teste all'imputato Mori, tanto che quest'ultimo ebbe a chiamare il Sinico presso di sé al SISDE, si staglia la precisione di quell'annotazione (non comprendendosi, peraltro, per quale ragione Riccio avrebbe dovuto falsificarla o anche soltanto attribuirle al Sinico piuttosto che direttamente a Subranni o Mori) e della coerenza della stessa con l'intero contesto delle risultanze concernenti il Mannino e l'omicidio del M.llo Guazzelli.

2.5.2.1.- La Corte ribadisce quindi il proprio convincimento che anche tale omicidio si pone come antecedente logico-fattuale dell'iniziativa che di lì a poco Subranni, unitamente a Mori, avrebbe deciso di intraprendere per tentare un contatto diretto con i vertici dell'associazione mafiosa nelle persone dei suoi capi assoluti Salvatore Riina e Bernardo Provenzano.

## **2.6.- La strage di Capaci**

Tra gli antefatti logico-fattuali della c.d. "trattativa Stato-mafia" assume, ovviamente, un ruolo del tutto centrale e forse determinante per la sua dirompente tragicità, anche la strage di Capaci nella quale persero la vita il dott. Giovanni Falcone, la moglie dott.ssa Francesca Morvillo e alcuni degli uomini della scorta del primo.

Anche per questo tragico evento delittuoso, la sentenza rinviare alle risultanze delle sentenze irrevocabili intervenute e tutte acquisite agli atti (la sentenza di primo grado della Corte di Assise di Caltanissetta del 26 settembre 1997; la sentenza di secondo grado della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta del 7 aprile 2000; la sentenza della Corte di Cassazione del 30 maggio 2002).

Dall'insieme di tali sentenze emerge con chiarezza, a parere della Corte, l'intento vendicativo e punitivo che ebbe in quel momento ad animare la feroce reazione di Salvatore Riina pur nell'esecuzione di una "condanna a morte" del dott. Falcone

risalente nel tempo, tanto da abbandonare improvvisamente la possibile più agevole esecuzione del delitto in Roma per perpetrare una strage senza precedenti e così manifestare nel modo più eclatante la persistente potenza di “cosa nostra” e sua personale (e che questa sia la giusta chiave di lettura è comprovato dalle parole dello stesso RIINA intercettate a su insaputa nelle intercettazioni eseguite nel 2013) nonostante il grave colpo inferto dallo Stato con la sentenza del maxiprocesso.

In quel momento, argomenta la Corte, non era ancora maturato in Salvatore Riina l'intento di formulare richieste nei confronti di Istituzioni dello Stato perché, altrimenti, sarebbe stato più utile non portare lo scontro alle estreme conseguenze con una strage così eclatante, che, nella logica delle cose, avrebbe dovuto, semmai, inevitabilmente chiudere qualsiasi possibilità di dialogo e “scatenare”, da parte dello Stato, una reazione senza quartiere diretta a sgominare definitivamente l'organizzazione mafiosa siciliana e quella sua leadership così sanguinaria.

Scopo esclusivo o preminente era quindi soltanto quello di dimostrare la forza e l'ineluttabilità della reazione di “cosa nostra” all'attacco sferrato dallo Stato con le condanne inflitte all'esito del maxiprocesso.

In sostanza, non era ancora alle viste un progetto criminoso di ricatto allo Stato e cioè di minaccia di ulteriori azioni finalizzata ad ottenere benefici (e, quindi, di ricatto), ma solo e soltanto l'esplosione della furia vendicatrice di Salvatore Riina nei confronti dei magistrati che venivano individuati quali artefici di quel successo dello Stato e di quei personaggi, gravitanti attorno all'associazione mafiosa beneficiando di appoggi elettorali e prebende economiche, che non erano stati in grado di opporsi a quell'esito infausto (per “cosa nostra”).

\* \* \*

## **2.7.- Altri antecedenti logico-fattuali.**

La strage di Capaci, come ancora prima l'omicidio LIMA e le preoccupazioni e le prime trame intessute dall'on. MANNINO, angosciato per la propria sorte; e in minor

misura e con qualche problematicità in più l'omicidio del M.llo GUAZZELLI, sono inquadrati nel mosaico ricostruttivo della sentenza come i principali antecedenti logico-fattuali della vicenda che più specificamente ci occupa come oggetto di questo processo.

Ma nel medesimo contesto logico-ricostruttivo, vengono esaminati altri due eventi che largo spazio o accurato approfondimento hanno avuto nel corso dell'istruzione dibattimentale:

l'avvicendamento del Ministro dell'Interno Scotti che, secondo l'ipotesi accusatoria, si inserirebbe nell'ambito delle parallele iniziative, dell'On. Mannino e di altri, all'interno del partito della Democrazia Cristiana e, quindi, delle Istituzioni per il "peso" politico che all'epoca tale partito in esse ricopriva, allo scopo di lanciare ai vertici mafiosi un segnale di distensione e di facilitare un percorso di alleggerimento delle misure di contrasto alla criminalità mafiosa (il tutto finalizzato ad ottenere l'interruzione della strategia mafiosa);

l'accelerazione che, ancora secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe stata impressa da "cosa nostra" alla esecuzione dell'omicidio del Dott. Borsellino allorché erano iniziati i primi contatti coi Carabinieri attraverso Vito Ciancimino.

## **CAPITOLO 3 Ter**

### **L'AVVICENDAMENTO DEL MINISTRO DELL'INTERNO**

#### **VINCENZO SCOTTI.**

3.- La vicenda è stata ricostruita con l'acquisizione di una cospicua messe di documenti e numerose testimonianze dei protagonisti dell'epoca, a partire dal principale protagonista, Vincenzo Scotti, Ministro dell'Interno dal 16 ottobre 1990 sino al 29 giugno 1992, esaminato, in qualità di teste, nelle udienze del 29 maggio e 13 giugno 2014. Al termine della sua deposizione il P.M. ha prodotto e sono stati acquisiti al fascicolo del dibattimento alcuni documenti trasmessi allo stesso P.M. dall'On. Scotti

(doc. n. 10 a, 10 b, 10 c, 10 d, 10 e dell'elenco depositato all'udienza del 26 settembre 2013)<sup>22</sup>.

Sono stati quindi esaminati:

il teste **Giuliano AMATO** (all'udienza del 15 giugno 2016, e per la vicenda SCOTTI, ma la sua deposizione ha investito anche alcuni aspetti dei contatti Mori-Ciancimino), Presidente incaricato per la formazione del nuovo Governo che poi s'insediò il 28 giugno 1992, e che ha riferito tra l'altro dell'apposita riunione avuta con il Presidente della Repubblica la mattina di domenica 28 giugno 1992 quando si decise di escludere alcuni dei proposti per il temuto coinvolgimento in vicende giudiziarie, nel quadro del filone di inchieste in pieno svolgimento all'epoca, meglio noto come "Mani Pulite", mentre, nella stessa occasione, non furono modificate le indicazioni per Scotti e Mancino rispetto alle designazioni del loro partito (e cioè Scotti agli Esteri e Mancino – seppa forse da Forlani, che la designazione di Mancino al governo serviva anche a liberare il posto di capogruppo da destinare a Gava - all'Interno: indicazioni che non

---

<sup>22</sup> Si tratta, in particolare:

- della Relazione sulla attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia nel primo semestre 1992 presentata dal Ministro dell'Interno al Parlamento;
- di alcuni articoli di stampa concernenti l'allarme lanciato dal ministero dell'Interno nel marzo 1992;
- di una lettera inviatagli dal Segretario della Democrazia Cristina Arnaldo Forlani il 28 luglio 1992 nella quale, tra l'altro, si ribadisce il criterio della incompatibilità tra funzione parlamentare e funzione di governo introdotto dalla Direzione Nazionale;
- di una lettera inviatagli dal Presidente della Repubblica il 3 ottobre 1992 nella quale, tra l'altro, si legge: "*Certo che se ci fossimo sentiti prima, forse le cose non sarebbero andate così*";
- del resoconto stenografico della audizione dinanzi la Commissione Parlamentare Antimafia del 28 ottobre 2010, nel corso della quale l'On. Scotti ebbe anche a ricordare la sua audizione del 17 marzo 1992:

*"..... Dopo il delitto Lima, il 17 marzo 1992, commentavo in questa Commissione <<un altro aspetto nuovo che sembra assumere la criminalità organizzata è quello di cospargere il terreno della lotta politica di cadaveri eccellenti avvalendosi delle tecniche che, a suo tempo, furono proprie del brigatismo eversivo... .. se la democrazia italiana vuole salvarsi da un condizionamento crescente della criminalità, allora dobbiamo essere tutti pronti ad affrontare un calvario doloroso, segnato anche da fatti estremamente preoccupanti... .. Oggi siamo in presenza di un fenomeno che non mira a distruggere le istituzioni, bensì a piegarne gli apparati ai propri fini... .. La pericolosità è diventata quindi maggiore nel momento in cui la criminalità organizzata, vista l'impossibilità di avvalersi dei metodi tradizionali, ricorre alle tecniche terroristiche come avviene sempre più spesso >>. Presidente, è facile capire a questo punto che non era assolutamente ipotizzabile una qualsivoglia iniziativa, anche per vie indirette, volta ad allentare la pressione o le stesse stragi mafiose, perché radicalmente incompatibile con la scelta di guerra. Certamente in questa guerra c'era il problema di penetrare nel campo nemico: una strada che potevamo utilizzare era quella di seguire antiche pratiche investigative di contatto terribilmente pericolose, come i fatti si sono sempre affrettati a dimostrare, scegliendo, come facemmo, la strada delimitata dai collaboratori di giustizia".*

furono oggetto di discussione con il Capo dello Stato); e che per quanto gli fu riferito, Scotti, in un primo momento, a causa della incompatibilità col ruolo di parlamentare decisa dalla direzione della D.C., aveva deciso di restare fuori dal governo – secondo quanto riferitogli dall'on. FORLANI - e quindi, quando lo stesso aveva deciso di rientrare nel governo, il ruolo di Ministro dell'Interno era stato già destinato all'On. Mancino; e che il Ministro Mancino era assolutamente favorevole al decreto dell'8 giugno 1992 per la cui tempestiva conversione in legge si prodigò anzi rafforzandolo.

Il teste **Arnaldo FORLANI** (all'udienza del 5 febbraio 2015), all'epoca segretario della Democrazia Cristiana, mentre il Presidente del partito era Ciriaco De Mita (*“Il Presidente del Consiglio Nazionale era Ciriaco De Mita”*), il quale ha confermato tra l'altro che in occasione della formazione del nuovo governo la Democrazia Cristiana designò Mancino quale Ministro dell'Interno e ciò a seguito di decisione dell'Ufficio Politico composto dal Presidente De Mita, dal Segretario Forlani e dai presidenti dei gruppi parlamentari Gerardo Bianco e Nicola Mancino, cui, tuttavia, si aggiungevano talvolta i responsabili di singoli settori e i due vice segretari Lega e Mattarella; e che tale designazione, come anche le altre, fu fatta pochi giorni prima della formazione del nuovo governo col consenso di tutti e senza alcuna drammaticità, mentre non ricorda in proposito interventi del Presidente della Repubblica; e che anche Scotti, così come gli altri ministri uscenti, era nella lista dei ministri da proporre per il nuovo governo, ma poi, taluni di questi, tra cui lo stesso Scotti, si autoesclusero per la regola della incompatibilità tra ruolo di ministro e mandato parlamentare; e tuttavia, successivamente, quando era stato già indicato Mancino quale Ministro dell'Interno, Scotti aveva cambiato idea e dato la sua disponibilità ed a quel punto, quindi, fu designato per il Ministero degli Esteri (e il tutto avvenne nel volgere di ventiquattro ore; che fu Gerardo Bianco ad informare Scotti della nomina; e non vi fu alcun dissenso nella designazione di Mancino); poiché Scotti venne nominato Ministro nonostante la regola della incompatibilità col mandato parlamentare, certamente il medesimo ebbe, ad un certo momento, ad accettare la detta regola allorché fu contattato dall'Ufficio

Politico, probabilmente dall'On. Bianco; che tutti i Ministri accettarono la medesima regola e, tranne Scotti, si dimisero; e che non si pose un problema di continuità della linea politica del Ministero dell'Interno perché Mancino venne ritenuto assolutamente idoneo ad assumere quell'incarico; né le misure antimafia del decreto legge del giugno 1992 ed il successivo dibattito parlamentare per la conversione in legge furono oggetto di discussione all'interno del Partito. Ha riferito anche della preoccupazione che vi era allora per alcuni politici siciliani, tra i quali Mannino, essendo l'atteggiamento di intransigente contrapposizione alla criminalità mafiosa una linea sempre tenuta dalla D.C. e MANNINO era il segretario regionale del partito (In sede di controesame, quindi, il teste ha ulteriormente aggiunto e precisato che la designazione di Mancino avvenne in conseguenza anche del fatto che il Sen. Gava aspirava e stava per essere eletto alla carica di capogruppo precedentemente ricoperta dallo stesso Mancino; e di non avere saputo all'epoca che Scotti ebbe a presentare una lettera di dimissioni nella immediatezza della sua nomina quale Ministro degli Esteri e di non sapere, quindi, spiegare perché sia stata presentata tale lettera stante che precedentemente lo stesso Scotti aveva acconsentito alla nomina).

**Ciriaco DE MITA** (all'udienza del 25 settembre 2014), all'epoca Presidente del Consiglio nazionale della D.C., il quale dopo avere enumerato i diversi incarichi istituzionali e di partito ricoperti, ha dichiarato di avere militato, in particolare, nella "corrente" del predetto partito politico indicata come "sinistra di base" unitamente, tra gli altri, all'On. Gargani ed al Sen. Mancino, nonché dopo una convergenza con altre "correnti", all'On. Mannino. Ha raccontato di un incontro avuto con il Dott. Falcone pochi giorni dopo l'omicidio dell'On. Lima, allorché il predetto lo aveva messo sull'avviso paventando che, dopo tale omicidio, la mafia avrebbe alzato ancor più il livello dello scontro con lo Stato, precisando di avere, poi, parlato di tale colloquio con alcuni colleghi di partito quali Orlando, Mattarella e Mancino e con il direttore del quotidiano La Repubblica Scalfari, ma non con il Ministro dell'Interno Scotti, né col Ministro della Giustizia Martelli. Ma ha negato di avere mai saputo dell'allarme per



l'ordine democratico lanciato dal Ministro dell'Interno Scotti e dal Capo della Polizia e della conseguente audizione parlamentare dei predetti nel marzo 1992. ED ancora ha raccontato che anche dopo la strage di Capaci non ebbe in alcun modo ad interessarsi delle conseguenze di quell'efferato delitto e delle misure che il Governo ebbero ad adottare, essendosi in quel periodo concentrato esclusivamente sulla formazione del nuovo Governo, riferendo, quindi, come si pervenne alla indicazione del Sen. Mancino quale nuovo Ministro dell'Interno e, quindi, più specificamente, di nulla sapere riguardo al D.L. 8 giugno 1992 ed alla questione della introduzione del regime del c.d. 41 bis (ed ha poi aggiunto di non essersi interessato neppure dopo questa delle questioni concernenti la trasformazione in legge del decreto sul 41 bis, perché lui non si occupa di questi problemi), né riguardo all'appello sottoscritto da un gruppo di 52 parlamentari a favore della conferma del Ministro dell'Interno Scotti pubblicato sul quotidiano il Popolo e ripreso da altri quotidiani nazionali. Ma, per l'impressione che ebbe, il Ministro Scotti era soprattutto interessato a mantenere l'immunità parlamentare. A seguito di contestazione del P.M., ha confermato quanto dichiarato in precedenza circa il fatto che si era saputo che SCALFARO voleva MANCINO non semplicemente Ministro, ma specificamente Ministro dell'Interno.

Il teste ha ancora espressamente ribadito che la sostituzione di Scotti venne ampiamente discussa in presenza di quest'ultimo senza che venissero rappresentate esigenze di continuità con l'opera intrapresa dal Ministro dell'Interno (E, in particolare, come ha aggiunto in sede di contro-esame, Scotti non espresse riserve per il ruolo di Ministro degli Esteri, ma chiese espressamente di restare al Ministero dell'Interno, senza però farne una questione prioritaria di continuità dell'azione di governo; non addusse insomma quelle motivazioni che successivamente ha reso note).

In proposito, ha anche riferito che nel decidere l'avvicendamento di Scotti, non si tenne minimamente conto dell'azione di governo sino ad allora da questi svolta e dei provvedimenti straordinari che il medesimo aveva ritenuto di adottare per contrastare la gravità della minaccia mafiosa che aveva raggiunto il suo apice con la strage di Capaci, ma soltanto degli equilibri imposti dai rapporti all'interno del Partito.

In sede di controesame, De Mita ha aggiunto di non avere parlato con Mannino del colloquio avuto con il Dott. Falcone; e che il Dott. Falcone in quel colloquio aveva iniziato la sua riflessione muovendo dalla sentenza del maxi-processo. E' certo di non avere avvertito alcun mutamento di linea politica del Governo conseguente alla nomina di Mancino quale Ministro dell'Interno; ed ha confermato che nella nomina di Scotti a Ministro degli Esteri era implicito che avrebbe dovuto dimettersi da parlamentare. Ha dichiarato infine di non avere ma avuto cognizione di trattative tra rappresentanti delle Istituzioni e mafiosi.

A parere del giudice di prime cure, il nocciolo della testimonianza del De Mita è costituito dalle affermazioni secondo le quali né il Ministro Scotti, né altri ebbero a rappresentargli l'opportunità di confermare quel Ministro per dare un segno di continuità alla linea politica di rigore nel contrasto alla criminalità mafiosa e lo stesso Scotti, prima della formazione del nuovo Governo, fu informato, accettandolo, del trasferimento dal Ministero dell'Interno a quello degli Esteri.

**Giuseppe GARGANI** (all'udienza del 26 giugno 2014), che è stato esaminato, in qualità di indagato in procedimento connesso per il reato di false informazioni al pubblico ministero, Giuseppe Gargani, il quale nel periodo 1992-94 aderiva alla corrente del partito della Democrazia Cristiana denominata Sinistra di Base nella quale militavano anche l'On. Mannino e l'On. Mancino; e nel giugno del '92 era membro della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. Ha riferito tra l'altro sui suoi rapporti anche personali con l'On. De Mita e con gli On. Mannino e Mancino.

Nel periodo in cui era avvenuto l'omicidio dell'On. Lima, Gargani faceva parte della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e si occupava del settore Giustizia per conto del Partito; ma non ha particolari ricordi riguardo all'allarme lanciato dal Ministro dell'Interno, pur avendo memoria delle preoccupazioni che quell'evento aveva suscitato sia in generale, sia specificamente nell'On. Mannino.

In ordine alla sostituzione del Ministro dell'Interno Scotti nel nuovo Governo formato nel giugno 1992, ha riferito che bisognava soddisfare le aspirazioni dell'on. GAVA,

esponente di spicco della corrente di maggioranza della D.C., quella dei dorotei che però non poteva andare al Governo, come pure avrebbe voluto per vicissitudini giudiziarie e in quanto molto chiacchierato. Ed anche Mancino aspirava a fare il Ministro dell'Interno è già in passato si era parlato di una sua candidatura. Coì fu inevitabile lo scambio: GAVA divenne presidente del gruppo al Senato, e MANCINO Ministro dell'interno, posto che SCOTTI non voleva rinunciare al mandato parlamentare. E infatti si stupì quando seppe che aveva accettato l'incarico di Ministro degli Esteri.

In sede di controesame ha aggiunto che l'incarico di Ministro degli Esteri non penalizzava di certo l'On. Scotti, né si intendeva, con tale decisione, mutare la posizione del Partito in relazione al contrasto con la mafia.

Gargani ha riferito altresì che appena ebbe ad apprendere della revoca o mancata proroga dei provvedimenti di applicazione del regime del c.d. 41 bis egli, essendo Presidente della Commissione Giustizia della Camera, si era recato immediatamente dal Ministro Conso per chiedergli spiegazioni, aggiungendo che la notizia di tali provvedimenti era divenuta subito notoria nell'ambito del Parlamento; e precisando di non avere parlato della revoca con il Ministro dell'Interno, e di essere consapevole che il detto Ministro ha, invece, affermato di non avere avuto conoscenza di tali provvedimenti. Ha ribadito quindi che egli ne era venuto a conoscenza immediatamente dopo (*“Subito dopo, la sera stessa, il giorno dopo”*), mentre Mancino, in un colloquio successivo, gli aveva detto di avere egli saputo dei provvedimenti ugualmente soltanto dopo che erano stati emessi.

**Claudio MARTELLI** (udienze del 9 e 15 giugno 2016) ha reso dichiarazioni anche su molti altri fatti rilevanti in questo processo, anche diversi da quelli più strettamente attinenti alla vicenda della sostituzione, al Ministero dell'Interno, dell'On. Scotti. Su quest'ultimo tema ha riferito tra l'altro che Scotti, quando gli fu proposto il Ministero degli Esteri, gli disse (in un colloquio avvenuto qualche giorno prima della formazione del Governo) che era dispiaciuto, ma che non avrebbe potuto dire di no a quell'incarico

prestigioso, anche se, forse, la sua aspirazione principale era quella di segretario della DC. Scotti gli disse anche che nel suo partito gli facevano pagare anche i provvedimenti di scioglimento di alcuni consigli comunali adottati come Ministro dell'Interno e che si intendeva tornare alla precedente situazione di convivenza con la mafia.

Il teste non sa come si pervenne alla nomina di Mancino quale Ministro dell'Interno al di là di quanto dichiarato dallo stesso secondo cui tale nomina era stata voluta innanzitutto dal Presidente Scalfaro.

**Oscar Luigi SCALFARO:** le dichiarazioni rese al P.M., in data 15 dicembre 2010, da Oscar Luigi Scalfaro sono state acquisite al fascicolo del dibattimento quale atto divenuto irripetibile a seguito del sopravvenuto decesso del detto teste. In ordine alla vicenda in esame, ha riferito di non conoscere i motivi della nomina dell'On. Scotti a Ministro degli Esteri; e di essere rimasto sorpreso quando seppe che SCOTTI aveva preferito rinunciare alla carica di Ministro, piuttosto che a quella di parlamentare (per rispettare una direttiva sull'incompatibilità tra le due cariche), e decise di accogliere la richiesta di dimissioni, nonostante che, inizialmente, il Presidente del Consiglio fosse contrario a tale soluzione.

**Gaetano GIFUNI** (udienza del 23 luglio 2015): divenuto Segretario Generale della Presidenza della Repubblica nel maggio 1992 in occasione della elezione del Presidente Scalfaro, ha riferito che non vi fu alcun contrasto nella nomina dei Ministri nel giugno 1992 e che destò sorpresa la decisione del Ministro degli Esteri Scotti di dimettersi per mantenere il ruolo di deputato. Rammenta che il Presidente SCALFARO fu molto duro – pur senza fare esplicitamente il suo nome – in un discorso pronunciato a Genova una settimana dopo.

**Gerardo BIANCO** (esaminato su richiesta della difesa dell'imputato Mancino all'udienza del 31 marzo 2017) il quale dal 1992 al 1994 ha ricoperto la carica di Presidente del Gruppo parlamentare della Democrazia Cristiana alla Camera dei

Deputati, mentre, nel medesimo periodo, il segretario ed il presidente del detto partito erano rispettivamente Forlani e De Mita e v'era un ufficio politico del partito di cui anch'egli faceva parte, integrato dai presidenti dei due gruppi parlamentari e dai due vice-segretari (che rappresentavano le correnti interne), oltre che dal segretario e dal presidente del partito.

-IL teste ha riferito tra l'altro che non vi fu alcun cedimento o ammorbidimento nella lotta contro la mafia voluti dal Presidente Scalfaro; che il problema della incompatibilità delle cariche di ministro e di parlamentare era stato discusso già nell'assemblea che il partito aveva tenuta l'anno precedente ad Assago e ciò con la finalità di superare il fenomeno del correntismo interno; e in quella sede si convenne all'unanimità, in sede di direzione politica di adottare quella direttiva; che, allorché si procedette alla formazione del Governo nel giugno 1992, Scotti aveva rappresentato che riteneva inconcepibile che il Ministro dell'Interno non avesse l'immunità parlamentare, per il rischio che il suo ruolo comportava di andare incontro ad accuse d'ogni genere; ma ritenendo, comunque, necessario che lo stesso Scotti facesse parte del Governo, fu proposto a quest'ultimo di assumere la carica di Ministro degli Esteri. Si faceva affidamento sul fatto che Scotti, avendo collegato il problema dell'immunità specificamente al ruolo di Ministro dell'Interno, si sarebbe, poi, dimesso da parlamentare se destinato ad un altro dicastero, rimanendo sorpresi quando Scotti, invece, si dimise da Ministro (come VITALONE);

Quanto a Mancino, fu individuato come nuovo Ministro dell'Interno (su proposta di FORLANI) per la grande considerazione di cui godeva e per consentire a Gava di ricoprire il posto di Presidente del Gruppo parlamentare dei senatori; del resto in precedenza GAVA si era dimesso da Ministro, facendosi sostituire proprio da SCOTTI. Ha aggiunto che il Ministro Mancino si adoperò per anticipare i tempi di costituzione della D.I.A., fu intransigente nell'adottare provvedimenti di scioglimento di consigli comunali per infiltrazioni mafiose e si adoperò, altresì, per la conversione in legge del decreto sul 41 bis. Mentre sulla conversione in legge del decreto dell'8 giugno 1992 può affermare che non vi fu alcuna obiezione e la fiducia fu posta dal Governo soltanto

per accelerare i tempi della conversione, perché in effetti c'era stata una forma di ostruzionismo che lui definisce “sottile”, da parte di ambienti inclini al garantismo. Anche l'On. Gargani, pur manifestando qualche perplessità per possibili profili di incostituzionalità, accettò di andare avanti nella conversione del decreto;

Ha aggiunto che Scotti non condivideva la regola dell'incompatibilità delle cariche di Ministro e parlamentare, ma fu nominato ugualmente Ministro degli Esteri perché Scotti aveva espressamente formulato le sue obiezioni con riguardo alla necessità di assicurare l'immunità al Ministro degli Interni e si ritenne, quindi, che, come Ministro degli Esteri, si sarebbe dimesso da parlamentare.

Il teste nega di essere stato informato dei timori personali manifestati da Mannino dopo l'omicidio Lima.

**Cirino POMICINO** (esaminato all'udienza del 20 aprile 2017, su richiesta della difesa dell'imputato Mancino) ha dato una lettura particolarmente maliziosa della vicenda. Infatti, insinua che SCOTTI sia rimasto vittima di una sorta di trappolone che lui stesso aveva imbastito, inizialmente con la complicità del presidente del Consiglio AMATO, nel senso che, non volendo rinunciare alla carica di parlamentare – e annessa immunità – avrebbe concordato delle finte dimissioni, confidando che sarebbero state respinte. A quel punto il suo partito avrebbe dovuto prendere atto che lui doveva restare ministro, conservando la carica di parlamentare, senza che gli si potesse contestare di non avere rispettato la direttiva sull'incompatibilità.

Il teste ha riferito che l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di ministro venne decisa prima in una riunione riservata dei vertici del partito della D.C. e poi dalla segreteria del detto partito poco prima della formazione del Governo nel giugno 1992; e che ancora prima della formazione di quel Governo, l'On. Scotti gli telefonò per chiedergli cosa pensasse di fare qualora, come era previsto, fosse stato nominato Ministro ed egli aveva risposto che avrebbe accettato la nomina di Ministro per poi sollevare ancora la questione della incompatibilità in sede di Consiglio Nazionale del partito, sollecitando il suo interlocutore a fare altrettanto. Ma Scotti decise di

intraprendere altra via, segnalando al segretario del partito l'impossibilità per un ministro dell'interno di svolgere il proprio ruolo senza lo scudo dell'immunità e accettò la proposta di Forlani di andare al Ministero degli Esteri. Ma non aveva intenzione di dimettersi da deputato ed aveva concordato con il Presidente del Consiglio Amato che, invece, si sarebbe dimesso da Ministro e che Amato avrebbe, però, respinto le dimissioni. Il piano non riuscì perché, appena si seppe che Amato si accingeva a respingere le dimissioni di Scotti, sia il Presidente della Repubblica Scalfaro che il segretario della D.C. Forlani sostanzialmente imposero ad Amato di accettare quelle dimissioni. (Emilio Colombo, nominato Ministro degli esteri in sostituzione di Scotti, si dimise immediatamente da deputato). Il teste ha precisato però che l'improvvisa esclusione di Scotti dalla compagine governativa del 1992 non dipese dalla sua contrarietà alla regola della incompatibilità, ma da veto di SCALFARO.

Quanto a Mancino, avendo lasciato la carica di Presidente del Gruppo Parlamentare del Senato all'On. Gava, era previsto che dovesse andare al Governo nel giugno 1992 in uno dei Ministeri "politici", quelli di maggior peso, escludendo però l'Economia che doveva andare a un "tecnico" e, quindi, non potendosi nominare più Scotti, si decise di destinare Mancino al Ministero dell'Interno

Il teste ha dichiarato di ricordare l'allarme che Scotti ebbe a lanciare nel marzo 1992 e la conseguente convocazione dello stesso da parte delle competenti commissioni parlamentari, dinanzi alle quali, però, lo stesso Scotti aveva ridimensionato quell'allarme, perché la fonte della notizia di imminenti attentati era un sedicente confidente che si era rivelato del tutto inattendibile.

Ha poi aggiunto che Scotti non gli fece cenno alla sua volontà di proseguire la politica antimafia che stava conducendo quale Ministro dell'Interno. Gli raccontò in seguito, invece, (come poi confermato dal Capo di Stato Maggiore dei Carabinieri Pisani) di una riunione tenutasi nel settembre 1992 a casa dello stesso Scotti in occasione della quale quest'ultimo aveva ribadito che l'allarme lanciato nel marzo precedente era un allarme "vero".

**Virginio ROGNONI** (esaminato all'udienza del 7 aprile 2017, su richiesta della difesa degli imputati Subranni, Mori e De Donno): era Ministro della Difesa, all'epoca e fino al 28 giugno 1992. Dopo avere premesso di avere svolto attività politica sin dagli anni 40-50 e di avere ricoperto vari ruoli istituzionali, ha riferito che in occasione della formazione del Governo nel 1992 il segretario della D.C. Forlani introdusse la regola della incompatibilità tra la carica di ministro e quella di parlamentare, aggiungendo, poi, che egli aveva sempre ricoperto l'incarico di ministro contemporaneamente a quello di parlamentare e che, pertanto, la regola dell'incompatibilità, se effettivamente esistente da sempre come riferito da altro teste, era stata, quindi, sempre disattesa.

Il teste ha, comunque, dichiarato di non avere percepito alcuna differenza nelle politiche di contrasto alla mafia portate avanti dai Governi Andreotti, Amato e Ciampi.

*L'audizione di Nicola MANCINO dell'8 novembre 2010 dinanzi alla Commissione Parlamentare Antimafia.*

Da tali dichiarazioni la Pubblica Accusa ha ritenuto di trarre elementi, oltre che a sostegno della contestazione di falsa testimonianza di cui al capo C) della rubrica riportata in epigrafe, anche a sostegno della tesi sulle reali ragioni di quell'avvicendamento.

Dal Resoconto stenografico n. 58 dell'audizione di Nicola Mancino in data 8 novembre 2010 dinanzi alla Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, risulta che il predetto, in quella occasione, quanto alla sua nomina a Ministro dell'Interno nel nuovo Governo presieduto da Giuliano Amato, ebbe, tra l'altro, a dichiarare che in effetti a volerlo come ministro dell'interno del nuovo governo fu in primis il presidente SCALFARO, ma questa designazione fu sostenuta da AMATO e da FORLANI.



### **3.1.- L'incontro tra Calogero MANNINO e Giuseppe GARGANI riferito da Sandra AMURRI**

Risale al dicembre 2011, al bar Giolitti di Roma; e il relativo colloquio fu captato dalla giornalista de Il Fatto Quotidiano che si trovava lì per caso, avendo appuntamento con l'on. Aldo DI BIAGIO per parlare dell'inchiesta sulla compravendita dei senatori.

Secondo la Pubblica Accusa, costituirebbe un riscontro alla falsità delle giustificazioni fornite da molti testi allorché sono stati esaminati sulle ragioni dell'avvicendamento del Ministro dell'Interno Scotti.

L'Amurri ha raccontato di avere captato alcune frasi del colloquio svoltosi a pochi passi da lei tra l'On.le MANCINO e un interlocutore che fu identificato nella persona dell'On.le GARGANI dal Direttore del suo giornale quando gli mostrò le foto che era riuscita di nascosto a scattare; frasi che destarono in lei viva impressione e interesse, tanto da riferirne immediatamente al capo redattore e al direttore del suo giornale. In sintesi, Mannino esprimeva forte preoccupazione per ciò che l'On.le Ciriacco DE MITA avrebbe potuto dire alla Procura di Palermo (e solo in seguito l'Amurri apprese che in quei giorni De Mita aveva ricevuto una citazione a comparire dinanzi alla Procura di Palermo per essere sentito proprio sulla vicenda dell'avvicendamento di SCOTTI con MANCINO); e raccomandava quindi al suo interlocutore di rammentare a De Mita la necessità di attenersi a una versione comune perché altrimenti *questa volta ci fottono*. Esprimeva poi la convinzione che tra le tante cavolate che aveva detto, su di loro Massimo Ciancimino avesse detto la verità, perché il padre (Vito) di loro sapeva tutto. E sebbene il Gargani a testa bassa lo rassicurasse (sul fatto che avrebbe parlato con De Mita), Mannino continuava a ripetere come un ritornello che *questa volta hanno capito tutto a Palermo e questa volta ci fottono*.

L'Amurri ha precisato di avere intuito che Mannino si riferisse ad un'indagine della Procura di Palermo, ma non riusciva a capire quale potesse essere questa indagine anche perché all'epoca si sapeva che fosse indagato Nicola Mancino mentre non si sapeva che lo fosse il Mannino (E in effetti non lo era ancora).

L'episodio è stato sviscerato attraverso il raffronto delle testimonianze, oltre che della Amurri (pagg. 114-1161), anche degli altri protagonisti, e cioè Giuseppe Gargani (pagg. 1163-1171), e lo stesso Ciriaco De Mita (pag. 1171), nonché di Aldo Di Biagio (pagg. 1161-1163) che ha confermato di essere giunto all'appuntamento con l'Amurri trovandola ancora visibilmente turbata per quel colloquio di cui gli riferì, ma del quale non era riuscita a comprendere il significato (Mentre il MANNINO, citato nella veste di imputato di reato connesso concorrente nel medesimo reato e nei cui confronti si procedeva separatamente, s'è avvalso della facoltà di non rispondere). E poiché sarà ripreso in prosieguo, si rimanda intanto alle pagine della sentenza appellate per una più compiuta ricognizione delle testimonianze menzionate.

Basti qui rammentare che i giudici di primo grado hanno espresso un convinto e motivato apprezzamento in ordine alla piena attendibilità della testimonianza della Amurri rimarcando in particolare che:

- è verosimile che non avesse riconosciuto in quell'occasione l'On.le Gargani poiché effettivamente l'On. Gargani, nel 2011, già da alcuni anni non ricopriva più quei ruoli che in passato lo avevano portato ad apparire frequentemente sui media; e d'altra parte la sincerità della teste è riscontrata dalla condotta immediatamente successiva della teste che ebbe a riprendere fotograficamente l'interlocutore del Mannino per poterlo, poi, appunto, identificare (v. fotografie acquisite all'udienza del 9 gennaio 2014) ed ebbe subito a richiedere aiuto a terzi (il Dott. Ingroia, i colleghi Padellaro e Travaglio) per l'identificazione medesima.

- il rilievo mediatico che già allora avevano avuto le indagini sulla c.d. "trattativa Stato-mafia" non poteva consentire alla Amurri, pur in presenza dell'esplicito (ma generico) riferimento all'A.G. di Palermo ed al Ciancimino fatto dal Mannino, di ricondurre con certezza quel dialogo a quell'indagine, piuttosto che ad altra tra le tante che la Procura di Palermo avrebbe potuto avere in corso riguardanti direttamente o indirettamente il Mannino medesimo, protagonista, così come Vito Ciancimino, di una lunga storia di militanza nella politica siciliana. Anche perché sino ad allora la risonanza mediatica delle indagini sulla c.d. "trattativa Stato-mafia" aveva sempre riguardato l'On.

Mancino e non si era avuta, invece, alcuna notizia di indagini a carico del Mannino, né tanto meno di una citazione di Ciriaco De Mita quale persona informata dei fatti. E ciò giustifica la cautela che ha indotto i predetti giornalisti a non fare immediato uso della notizia occasionalmente acquisita.

Inoltre, le dichiarazioni della Amurri, trovano già un primo riscontro, da un lato, nel fatto che effettivamente soltanto appena tre giorni prima (il 18 dicembre 2011) era stata notificata all'On. De Mita la citazione per essere sentito il successivo 12 gennaio 2012, e, dall'altro, nella deposizione dell'On. Di Biagio, il quale, all'udienza del 9 gennaio 2014, ha confermato lo stato di estrema agitazione in cui ebbe trovare la Amurri e che quest'ultima ebbe subito a raccontargli, pur senza entrare in dettagli, di quell'incontro cui poco prima aveva assistito e che l'aveva sconvolta.

Ma, a fugare ogni dubbio sull'attendibilità della testimonianza dell'Amurri sono poi sopravvenute le dichiarazioni del teste Gargani, il quale, seppure abbia negato che Mannino ebbe a pronunciare il giudizio sulle dichiarazioni di Massimo Ciancimino riportato dalla Amurri però, ha dovuto sostanzialmente confermare, per il resto, tanto l'incontro con il Mannino nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dall'Amurri, quanto, soprattutto, l'oggetto della conversazione concernente la citazione di Ciriaco De Mita e la richiesta del Mannino di contattare quest'ultimo, cosa che Gargani ha altresì ammesso di avere effettivamente fatto, nonché sostanzialmente il motivo della preoccupazione del Mannino relativo alle dichiarazioni di Scotti sulla sua sostituzione con Mancino, e che traeva origine dal libro in cui SCOTTI parlava della vicenda e persino le parole usate dal Mannino medesimo per definire l'azione dei Pubblici Ministeri di Palermo

Non solo, ma il Gargani ha anche ammesso di essersi, poi, effettivamente incontrato con De Mita e di avere parlato con lui della convocazione dei magistrati di Palermo, seppur asserendo, però, di non ricordare se successivamente a tale incontro aveva ancora parlato con Mannino<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup> Solo su un punto, l'On.le Gargani smentisce la versione dell'Amurri. E su tale punto la sentenza appellata così chiosa: «La “non conferma” da parte del teste Gargani di quell'unico tratto della conversazione col Mannino concernente il giudizio sulle dichiarazioni di Massimo Ciancimino va ricondotta, dunque, proprio al contesto in cui è maturato

E a fronte di tali così ampi riscontri, a parere del primo giudice perdono del tutto rilevanza i precedenti disciplinari e giudiziari della Amurri *che attengono a vicende del tutto diverse ascrivibili ad “infortuni” che ordinariamente possono accadere a qualsiasi giornalista d’inchiesta e che, quand’anche connotate da eventuali negligenze in tema di riscontri su fatti appresi, non possono, tuttavia, inficiare, in termini di generalità e tanto meno di pregiudizialità, il lavoro complessivamente svolto dalla predetta per oltre due decenni alle dipendenze delle più importanti testate giornalistiche nazionali.*

### **3.2.- Valutazione delle risultanze e conclusioni sull’avvicendamento del Ministro dell’Interno Vincenzo Scotti.**

La Pubblica Accusa ha sostenuto che tale avvicendamento sia stato determinato dalla intransigenza mostrata da Scotti nei confronti soprattutto delle organizzazioni criminali di tipo mafioso ed al fine di favorire l’abbandono da parte della principale di esse, quella imperante (ma non solo) in Sicilia denominata “cosa nostra”, della strategia di attacco allo Stato e di vendetta contro uomini delle Istituzioni che ne avevano tradito le aspettative (quali l’On. Lima, ucciso nel marzo 1992, ed altri politici di cui si temeva già che potessero essere uccisi), ovvero che l’avevano particolarmente avversata (come il Dott. Falcone).

Inoltre, tale avvicendamento nel ruolo di Ministro dell’Interno sarebbe stato l’esito finale dell’iniziale sollecitazione dell’On. Mannino ad intraprendere ogni iniziativa utile ad interrompere la strategia mafiosa di cui egli riteneva di poter essere uno dei prossimi e più imminenti obiettivi.

Due i dati fattuali che, in termini oggettivi, sono stati effettivamente riscontrati all’esito della complessa istruttoria dibattimentale e che validerebbero la prospettazione accusatoria su tale specifica vicenda:

---

l’intendimento del medesimo Mannino di influenzare in qualche modo le dichiarazioni che a breve Ciriaco De Mita avrebbe dovuto rendere e che, poi, con tratti di evidente inverosimiglianza (v. paragrafo 3.1.4.1), ha effettivamente reso».

1) da un lato le iniziative legislative di contrasto alla criminalità mafiosa e le chiare e (per l'epoca) inusuali prese di posizione del Ministro Scotti sia nel denunciare la deriva destabilizzatrice delle Istituzioni, sia nell'affermare l'irrinunciabile necessità di contrastarla, come in effetti aveva iniziato a fare, con interventi legislativi ed operativi sempre più rigorosi, rifiutando qualsiasi prospettiva di accomodamenti o ammorbidimenti che potessero indurre la mafia a ritenere che quella strategia potesse produrre risultati per sé utili<sup>24</sup>;

2) dall'altro, l'apparentemente inopinata sostituzione del Ministro Scotti, che, in quanto formalmente ed ufficialmente motivata soltanto con il rifiuto del predetto di accettare l'incompatibilità con la carica di parlamentare decisa (o, quanto meno, applicata) dai vertici del suo Partito per la prima volta soltanto alla vigilia della formazione del nuovo governo, dava oggettivamente adito a diverse interpretazioni (tra le quali anche quella di una volontà di modificare la linea politica sino ad allora portata avanti da quel Ministro nel contrasto contro le mafie) nel momento in cui il medesimo rifiuto di quella incompatibilità non era stato ritenuto d'ostacolo per la nomina dello stesso Scotti a Ministro degli Esteri.

3.2.1.- Ad avviso dei giudici di primo grado, la corposa istruttoria compiuta ha consentito di fare sufficiente chiarezza soltanto sul primo punto e non anche sul secondo (o almeno, non del tutto).

Sul primo punto, invero, fanno chiarezza, innanzitutto, al di là della testimonianza dello stesso Scotti (v. sopra), le iniziative legislative sostenute da quest'ultimo dal suo insediamento sino alla promulgazione del decreto legge dell'8 giugno 1992 ed i documenti acquisiti, sia quelli riferibili al Ministero dell'Interno, sia, ancor più, quelli relativi ad alcuni interventi del predetto in sede parlamentare, in occasione dei quali

---

<sup>24</sup> La sentenza La sentenza richiama come particolarmente significativo, in proposito, il giudizio espresso da uno dei più importanti capi mafia dell'epoca, Giuseppe Graviano, in una delle conversazioni intercettate di cui è stata acquisita la trascrizione peritale all'udienza del 19 ottobre 2017 di cui si dirà meglio più avanti, e, specificamente, nella conversazione del 22 novembre 2016, nel corso della quale il Graviano, appunto, dice: "*il Ministro Scotti, ddru crasto 'i Scotti, Martelli... che poi li hanno tolti e hanno messo al posto di Scotti misiru a Mancini, chiddru Scotti un crastu... .... Scotti un crasto è!*".

l'On. Scotti non ha mostrato remore nell'attribuire una “*valenza destabilizzante*” ad alcune intimidazioni provenienti da associazioni mafiose anche in rapporti con formazioni eversive di estrema destra ed alla strategia ad esse sottese culminata in quel momento con l'omicidio dell'On. Lima nel marzo del 1992, nonché nel sollecitare un inevitabile cambio di rotta per prevenire ulteriori attacchi criminali che prevedibilmente, da lì a poco, come poi in effetti è accaduto, avrebbero rischiato di incrinare le stesse fondamenta della democrazia.

E la sentenza richiama le risultanze che comproverebbero come ad un certo momento, più evidentemente dal marzo 1992, il Ministro Scotti sia apparso isolato nella sua visione della situazione politico-criminale in atto, e per la particolare preoccupazione di un'escalation di fatti e segnali via via sempre più gravi provenienti dal mondo della criminalità organizzata e diretti al mondo della politica e delle Istituzioni (e in particolare, tale isolamento è emerso in modo eclatante all'indomani della fuga di notizie sull'allarme lanciato riservatamente dal Ministro dell'Interno e dal Capo della Polizia il 16 marzo 1992 con telefax indirizzato ai Prefetti, Commissari di Governo e Questori (**v. doc. n. 19**.e della produzione del P.M.) e della conseguente audizione in data 20 marzo 1992 degli stessi Ministro dell'Interno Scotti e Capo della Polizia Parisi, per riferire sulla “situazione dell'ordine pubblico”, dinanzi alle Commissioni Affari Costituzionali ed Interni del Senato e della Camera dei Deputati (riunione congiunta). Le reazioni (di sostanziale incredulità) all'allarme lanciato dal Ministro dell'Interno ebbero ad indebolire la posizione dell'On. Scotti facendolo apparire, almeno per quella che poteva essere la percezione dell'opinione pubblica, isolato persino all'interno del Governo, dal quale mai gli pervenne alcun attestato di solidarietà e di aperto e pubblico riconoscimento dell'opera di contrasto alla criminalità organizzata e della giustizia di quell'allarme (neppure quando nei mesi successivi si verificarono altri gravissimi delitti riconducibili a quella strategia di destabilizzazione delle Istituzioni e lo stesso Ministro Mannino ebbe a manifestare a più soggetti di rilievo nell'ambito del proprio Partito, oltre che a rappresentanti delle Forze dell'Ordine la concreta preoccupazione

di essere oggetto di progetti omicidiari già elaborati da “cosa nostra” nell’ambito di quella medesima strategia che aveva visto cadere l’On. Lima.

Scrivono ancora i giudici di primo grado che anche le reazioni al decreto legge dell’8 giugno 1992, seppur ammantate ed animate da sincere convinzioni in tema di garanzie costituzionali della persona, non potevano non apparire, oggettivamente, all’opinione pubblica, tanto più all’indomani del più grave attacco della criminalità mafiosa mai sferrato allo Stato ed alla democrazia con la strage di Capaci, come un rifiuto o abbandono della volontà politica di contrastare con assoluto rigore il fenomeno mafioso, rinunciando a misure che sarebbero apparse assolutamente punitive per i mafiosi in carcere e per i loro familiari, pur di ritornare a un “quieto vivere” che per molti anni aveva consentito, sì, alla mafia di prosperare economicamente gestendo i propri affari, ma anche, nel contempo, di evitare però attacchi così gravi alle Istituzioni e la temuta vendetta anche nei confronti di esponenti politici in passato apparsi più condiscendenti verso tale contemperamento di contrapposti interessi.

E certamente con quel Ministro dell’Interno non vi sarebbe stato alcuno spazio per possibili contatti riservati con esponenti mafiosi diversi da coloro che avevano intrapreso la via della collaborazione ufficiale con lo Stato.

A parere della Corte, è inevitabile in tale contraddittorio contesto ricollegare quella sostituzione alla situazione di almeno apparente isolamento del Ministro dell’Interno Scotti, maturato già da diversi mesi (quanto meno dal marzo 1992 quando vi era stata la sua audizione parlamentare a proposito degli allarmi allora diramati), e al rigore con cui teorizzava e attuava a linea della massima intransigenza nella lotta alla mafia.

Ma, detto questo, *non si può concludere con certezza per una relazione di causa-effetto, anzitutto per i contraddittori comportamenti dell’on. SCOTTI, a seguito della sua designazione a Ministro degli Esteri e prima che, infine, fossero formalizzate le sue dimissioni.*

Il giudice di prime cure rammenta infatti il comportamento contraddittorio dell’On. Scotti, il quale aveva formalizzato anche una richiesta di dimissioni dalla carica di parlamentare pervenuta (insieme a quella dei colleghi Nino Cristofori, Giovanni Goria

e Eugenio Melandri) alla Camera dei Deputati l'11 luglio 1992 (che lasciava intendere una convinta adesione alla prospettiva di svolgere nel nuovo Governo l'incarico di Ministro degli Esteri per cui era stato designato), successivamente, però, revocata contestualmente alla comunicazione di avere rassegnato, invece, le dimissioni da Ministro degli Esteri (v. resoconto stenografico della seduta della Camera dei Deputati prodotto dalla difesa dell'imputato Mori ed acquisito all'udienza del 27 giugno 2014). Come pure rammenta che dalle deposizioni di altri esponenti della Democrazia Cristiana protagonisti di quelle vicende, oltre che alla deposizione di Giuliano AMATO e Claudio MARTELLI, sono emersi elementi (per la ricognizione dei quali v. pagg. 1190-1198) che *effettivamente, se non sono sufficienti a provare in termini di certezza (per la contraddittorietà dei ricordi dei testi anche su circostanze fondamentali), non consentono, comunque, di escludere che alla decisione di sostituire l'On. Scotti quale Ministro dell'Interno abbiano quanto meno concorso questioni piuttosto collegate alle dinamiche interne alla Democrazia Cristiana ed ai rapporti di forza tra le sue "correnti" ed i relativi esponenti, nonché alla faticosa ricerca di difficili equilibri di potere.*

3.2.2.- Quanto all'episodio dell'incontro tra Calogero Mannino e Giuseppe Gargani, raccontato dall'Amurri, esso rafforza indubbiamente l'intuizione accusatoria del P.M., ma, a parere del giudice di prime cure, *non può ritenersi definitivamente decisivo per individuare, in termini di certezza ed univocità, la ragione della sostituzione del Ministro Scotti.*

Sul punto i giudici della Corte d'Assise osservano che la preoccupazione del Mannino per la deposizione di De Mita riguardava proprio la questione dell'avvicendamento del Ministro Scotti con Mancino (tra l'altro, Massimo Ciancimino, del quale Mannino diceva che aveva detto la verità su di loro, in effetti, aveva dichiarato di avere saputo in anticipo dal padre che Scotti, con il quale Vito Ciancimino non riteneva possibile alcun dialogo, sarebbe stato sostituito da Mancino quale Ministro dell'Interno); e deve



quindi necessariamente ricavarsi che Mannino temeva in qualche modo quanto avrebbe potuto dichiarare il teste De Mita riguardo all'avvicendamento tra Scotti e Mancino.

E poiché in quel momento non era stata ancora mossa alcuna contestazione al Mannino, il suo timore *può trovare giustificazione, sotto il profilo logico, solo ed esclusivamente in un coinvolgimento personale di quest'ultimo nella detta vicenda e, quindi, nella preoccupazione che tale coinvolgimento fosse scoperto con la imminente testimonianza di De Mita.*

Gli stessi giudici ne inferiscono *che Mannino fosse a suo tempo in qualche modo intervenuto nei confronti di De Mita per perorare la scelta di un nuovo Ministro dell'Interno meno intransigente nel contrasto alle organizzazioni mafiose rispetto a Scotti e ciò, d'altra parte, del tutto coerentemente con le risultanze già esposte nel precedente Capitolo 2 riguardo al timore del Mannino medesimo, dopo l'omicidio di Salvo Lima, di essere a sua volta ucciso e alla conseguente sua convinzione che soltanto un attenuazione del rigore nei confronti del fenomeno mafioso che aveva caratterizzato l'azione dei Ministri Martelli e Scotti (grazie anche alla decisiva spinta di Giovanni Falcone) gli avrebbe consentito di avere salva la vita.*

Ma al contempo, avvertono che *la sollecitazione del Mannino perché si addivenisse alla sostituzione di Scotti, è il nucleo fattuale che può al più ritenersi provato, sia pure indirettamente e deduttivamente, per effetto del tentativo del Mannino di influenzare la testimonianza di Ciriaco De Mita, perché, per il resto, non vi sono elementi per affermare in termini di certezza, né che De Mita abbia recepito la sollecitazione – eventualmente anche non diretta e personale – del Mannino e si sia, quindi, prodigato per darvi seguito, né che, comunque, infine, sia stata questa la ragione ultima della sostituzione di Scotti, non potendo neppure escludersi che all'iniziativa del Mannino si siano, poi, sovrapposte – e siano state determinanti nell'esito finale – le altre ragioni prospettate in questa sede e, quindi, la necessità di riequilibrare il peso delle correnti interne al Partito della Democrazia Cristiana e di soddisfare le pretese dei relativi esponenti, in uno al tentativo di forzare la volontà di Scotti, nella convinzione che,*

*infine, questi avrebbe accettato lo spostamento al più prestigioso Ministero degli Esteri.*

3.2.3.- Al contempo, però, pur dovendosi convenire che, grazie anche alle dichiarazioni lacunose e reticenti di alcuni dei protagonisti della vicenda, non si sono acquisiti sufficienti elementi a sostegno della tesi dell'Accusa sulle vere ragioni per cui il Ministro dell'Interno Scotti venne deliberatamente, *l'assenza di una comprensibile e pubblica esplicitazione delle reali ragioni di quella sostituzione (perché se collegate alle dinamiche di appartenenza alle "correnti" e di peso elettorale degli esponenti della Democrazia Cristiana a vario titolo coinvolti, ovviamente, non avrebbero potuto di certo essere manifestate pubblicamente), autorizzava tutti coloro che vivevano e osservavano dall'esterno quegli accadimenti a interpretarlo come un segnale di discontinuità rispetto alla linea del rigore e della fermezza.*

Conseguentemente – ed è questa la conclusione cui pervengono i giudici di primo grado - anche se frutto di dinamiche di potere interne alla D.C. e alla faticosa ricerca di equilibri tra le diverse correnti, è altamente probabile che, da un lato, MANNINO si sia effettivamente adoperato, nel senso di spendere tutta la sua influenza all'interno del suo partito per favorire l'allontanamento di SCOTTI, nell'auspicio che già l'avvicendamento potesse essere interpretato come segnale di distensione.

Dall'altro, è parimenti probabile che come un segnale di distensione e di disponibilità a ricucire il filo di un dialogo possa essere stato inteso all'interno di Cosa Nostra; e che la stessa interpretazione ne abbiano dato gli Ufficiali del ROS che avevano già intrapreso l'iniziativa di sondare la possibilità di allacciare una trattativa, traendone quindi impulso e incoraggiamento a proseguire sulla strada già intrapresa della ricerca di contatti con i vertici dell'organizzazione mafiosa per raggiungere il medesimo obiettivo della cessazione delle uccisioni di esponenti politici e delle Istituzioni eventualmente mediante la cattura di quegli esponenti mafiosi che ne apparivano essere gli istigatori (Riina ed i suoi più fidati sodali).

Infatti, quel segnale poteva rappresentare un primo embrione di quella copertura politica di cui loro stessi andavano alla ricerca.

## **CAPITOLO 4 Ter**

### **L'ACCELERAZIONE DELLA ESECUZIONE DELL'OMICIDIO DEL DOTT. BORSELLINO**

4.- E' certo e provato che nel programma "a grandi linee" delineato e ratificato dai vertici di "cosa nostra" vi fosse anche l'omicidio del dott. Borsellino in quanto simbolo, insieme al dott. Falcone, della nuova stagione, iniziata nei primi anni ottanta, di incessante contrasto al fenomeno mafioso e di **rifiuto di qualsiasi indulgenza** anche verso quei settori della società e del mondo politico e imprenditoriale che ne avevano consentito, in qualche modo, lo sviluppo, sino a permeare pericolosamente molte, se non tutte, le attività pubbliche e private spesso anche oltre gli stretti ambiti territoriali siciliani.

*Le perplessità sulle reali finalità della nuova strage.*

*Scrivono i giudici di primo grado che A soli cinquantasette giorni di distanza dalla strage di Capaci, nel momento di maggiore indignazione della società civile verso il fenomeno mafioso e di conseguente reazione dello Stato anche sul fronte legislativo*

*estrinsecatasi con il D.L. dell'8 giugno 1992 n. 306 che introduceva, sì, tra l'altro, il regime del 41 bis, ma che era stato seguito dal plateale dissenso di ampi settori del Parlamento e di giuristi che prospettavano un inammissibile superamento dei limiti delle garanzie che, comunque, uno stato di diritto democratico deve assicurare, è apparso, sia dai primi momenti, ai più, come del tutto controproducente per gli interessi dell'organizzazione mafiosa: se non altro, perché, come di fatto poi è avvenuto, anche da parte di coloro che agivano in perfetta buona fede e per profonde convinzioni ideali, non sarebbe stato possibile opporre alcuna resistenza a coloro che propugnavano la necessità di un definitivo "giro di vite" nella più dura repressione del fenomeno mafioso.*

*Tutti i testi "politici" esaminati in questo dibattito, non hanno mostrato alcun dubbio nel ritenere e riferire che la strage di via D'Amelio e le conseguenti reazioni della società civile, furono determinanti per stroncare i dissensi da tanti manifestati (in buona o in cattiva fede) e per giungere alla conversione in legge, senza che ne fosse snaturato l'intento fortemente repressivo del fenomeno mafioso, del decreto legge prima ricordato, col quale si ponevano le basi per l'applicazione ai mafiosi, per la prima volta, di un regime detentivo particolarmente duro e tale da impedire loro quei collegamenti con i sodali liberi che, sino ad allora, erano stati uno dei punti di forza del perpetuarsi del potere mafioso nonostante gli arresti delle sue leve di comando ed i duri colpi inferti con il maxi processo (senza dimenticare, poi, altre misure non meno importanti ai fini del contrasto alle mafie pure contenute in quel decreto legge).*

4.1.- Ciò premesso, la Corte reputa certamente provato, all'esito dell'istruttoria dibattimentale compiuta, che il generico e generale progetto di uccidere il Dott. Borsellino (nell'ambito di quel programma che riguardava molti altri soggetti e che, però, per le più svariate ragioni, non per tutti è stato, poi, attuato) abbia subito una improvvisa accelerazione ed esecuzione, ancora una volta per volere di Salvatore Riina, proprio nei giorni immediatamente precedenti quello in cui, poi, avvenne la strage di via D'Amelio.

E fonda tale prova anzitutto sul riscontro incrociato delle dichiarazioni di BRUSCA e di CANCEMI.

BRUSCA pur affermando espressamente di non essere a conoscenza di una eventuale accelerazione del progetto omicidiario in danno del Dott. Borsellino (“*No, io non ho mai saputo di accelerazioni su questo fatto*”), ha, tuttavia, riferito che, nel primo o nel secondo incontro che ebbero dopo la strage di Capaci, lo stesso Riina gli aveva dato incarico di organizzare l’uccisione dell’On. Mannino; ma, pochi giorni prima della strage di via D’Amelio, quell’incarico gli era stato revocato – tramite BIONDINO, che all’uopo si era avvalso di GIOE’, sapendo che con il GIOE’ stava organizzando l’omicidio di MANNINO - senza dargli alcuna spiegazione. Ed ex post, lo stesso Brusca ricollegò quell’improvviso stop alla necessità di procedere all’esecuzione della strage di via D’Amelio.

Un primo riscontro si rinviene nelle dichiarazioni rese da Salvatore Cancemi in occasione del suo esame dibattimentale avvenuto nelle udienze del 17, 23, 24 e 29 giugno 1999 nell’ambito del processo per la strage di via D’Amelio (v. trascrizioni acquisite agli atti).

Il Cancemi, infatti, ha riferito di una riunione, avvenuta dopo la strage di Capaci, nella quale il Riina, assumendosene la responsabilità, aveva manifestato l’improvvisa urgenza di uccidere anche il Dott. Borsellino. Lo aveva fatto peraltro non al cospetto di tutti gli altri capi mandamento convenuti a casa del GUDDO, ma appartandosi con Raffaele GANCI, il quale poi gli disse che *RINA* voleva rovinarli tutti.

Tali dichiarazioni di Cancemi seguono precedenti dichiarazioni con le quali il predetto aveva affermato di non sapere nulla della uccisione del Dott. Borsellino e si era persino accalorato nel ribadire che la sua non era reticenza ma la pura verità: dichiarazioni che, conseguentemente, gli sono state puntualmente contestate (verbale di interrogatorio del 30 settembre 1994, dinanzi ai pubblici ministeri di CL e di PA) dai difensori degli imputati del processo sulla strage di Capaci <sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup> “*Non ho partecipato a nessuna riunione nel corso della quale Riina Salvatore comunicò dell’intenzione di uccidere il Giudice Borsellino. Respingo ancora una volta con sdegno le accuse che mi vengono mosse. Se fosse possibile, sarei disposto a sottoscrivere con il sangue questo verbale*”. Ancora, pag. 12, Cancemi dichiara: “*Non posso che ribadire la*

Il Cancemi, a propria giustificazione, ha allora addotto la difficoltà e complessità del percorso che lo aveva infine indotto ad aprirsi ad una piena collaborazione con la Giustizia.

*Un riscontro eccezionale.*

La Corte non nasconde, come già evidenziato nella relativa scheda, le criticità emerse nella collaborazione del Cancemi, così come nella collaborazione di Brusca (v. Parte Prima Capitolo 4, paragrafo 4.4).

E tuttavia rimarca che le rivelazioni che si ricavano dai racconti di Brusca e Cancemi, hanno trovato un inaspettato straordinario riscontro nelle parole dello stesso Salvatore Riina, intercettate al carcere di Opera. Da tali intercettazioni, in particolare si evince che, mentre l'esecuzione della strage di Capaci era stata pianificata, studiata ed organizzata con largo anticipo, la strage di via D'Amelio fu eseguita a seguito di una improvvisa accelerazione maturata soltanto nei giorni immediatamente precedenti (v. intercettazione del 6 agosto 2013: “..ma non era stato, non era studiato da mesi, studiato alla giornata...”; intercettazione del 20 agosto 2013: “..Arriva chidu... ma subitu... subitu! Eh... Ma rici... macara u secunnu? E vabbè, poi ci pensu io... rammi un pocu ri tempu ca...”; intercettazione del 29 agosto 2013: ...e chiddu... chiddu... ... ..“dopudumani...” dici... Mih, (inc.) ma... “Fai... fa (inc.)”).

Lo stesso Riina, dunque, ha confermato che l'attentato di via D'Amelio è stato “..studiato alla giornata...” e deciso (ovviamente nella sua concreta attuazione, perché la “condanna a morte” del Dott. Borsellino era risalente nel tempo: v. intercettazioni dello stesso Riina del 6 e 29 agosto e 24 settembre 2013) solo qualche giorno prima (“...rammi un pocu ri tempu ... .. .. dopudumani...”).

---

*mia completa estraneità per l'attentato in danno al Giudice Paolo Borsellino. Su questo tragico evento vi ho detto tutto quello che sapevo e che le riconfermo". E questo è uno. Interrogatorio del 6 maggio '97 e che è riportato, Presidente, questo interrogatorio, nel verbale dibattimentale all'udienza del 13 ottobre '97, procedimento Riina + 17, dove un difensore fa questa contestazione e quindi viene riportata... ..Allora, dicevo, pag. 89, verbale del 13 ottobre '97. Ecco, la contestazione, dicevo, riguarda... quella che riguarda me, giusto? io la traggio da questo verbale. È un interrogatorio reso il 6 maggio '97 dal Cancemi, pag. 3, quarto capoverso: "Non avrei mai potuto dirgli nulla di ciò, perché nel mese di giugno io ancora non sapevo del proposito di attentato in danno al dottor Borsellino". Ora, intanto, Presidente, io pregherei su queste contestazioni se può rispondere il signor Cancemi”.*

Dalla medesima intercettazione si ricava, altresì, la – anche in questo caso straordinaria – conferma delle dichiarazioni del Brusca nella parte in cui questi ha riferito che dopo la strage di Capaci non era prevista nell'immediato l'uccisione del Dott. Borsellino. Egli si stava organizzando per commettere l'omicidio MANNINO con modalità eclatanti, facendo uso di esplosivi (a differenza che per l'omicidio LIMA).

Dalle parole di Riina sopra ricordate si ha quindi, a parere dei giudici di primo grado, la conferma che effettivamente sino a pochi giorni prima della strage di via D'Amelio non era stata decisa l'attuazione del progetto omicidiario nei confronti del Dott. Borsellino, tanto che il Riina racconta, da un lato, di avere, quindi, prospettato ad un certo punto ad un suo ignoto interlocutore la necessità di operare immediatamente (*“..Arriva chidu... ma subitu... subitu!”*) e, dall'altro, la sorpresa manifestata da quel medesimo suo interlocutore per quella improvvisa decisione di uccidere in quel momento anche il “secondo” e cioè il Dott. Borsellino dopo che il “primo”, il Dott. Falcone, era stato ucciso poco tempo prima (*“Eh... Ma rici... macara u secunnu?”*), ribadendo, poi, in una successiva intercettazione di avere autorizzato (*“Fai... fa (inc.)”*) l'esecuzione della strage di via D'Amelio appena due giorni prima del giorno in cui questa avvenne (*....“dopudumani...” dici...*).

### *Una prima implicazione*

Alla stregua anche di tali straordinari riscontri, ritengono i giudici della Corte d'Assise che debba disattendersi il tentativo della difesa degli imputati Subranni e Mori di contestare la veridicità dichiarazioni rese da Brusca Giovanni sulla preparazione di un attentato ai danni dell'On. Mannino prima della strage di via D'Amelio, facendo leva sugli elementi contrari desumibili dalle provalazioni di LA BARBERA e SIINO.

Rilevano invece gli stessi giudici che, in realtà, non v'è alcuna incompatibilità tra le dichiarazioni di Brusca relative all'attentato ai danni dell'On. Mannino che egli, su incarico di Riina, aveva iniziato a studiare prima di sospenderlo su richiesta dello stesso Riina pochi giorni prima della strage di via D'Amelio e le dichiarazioni di La Barbera

che, invece, riferiscono della ulteriore preparazione del medesimo attentato, di cui egli ebbe ad occuparsi nei mesi successivi.

Si tratta, infatti, di due episodi diversi che si collocano in due diverse fasi temporali, la prima quella già ampiamente descritta sopra, la seconda quella che, come si vedrà più avanti, ebbe ad aprirsi nell'autunno del 1992 in continuità con gli incontri tra i Carabinieri e Vito Ciancimino (oltre che con la vicenda Bellini ) e nella quale si progettò la ripresa degli attentati, non soltanto nei confronti dell'On. Mannino, ma anche del Dott. Pietro Grasso e di altri.

E mentre nel primo episodio, BRUSCA aveva ricevuto da RIINA l'incarico di compiere quell'attentato e se ne stava occupando personalmente, nel secondo episodio La Barbera - come lo stesso ha riferito - ricevette l'incarico, non già da Brusca (v. dich. La Barbera: *“Io non so se l'incarico era dato a Brusca oppure meno”*), bensì direttamente da Bagarella (v. ancora dich. La Barbera: *“...Bagarella mi dà l'ambasciata..”*).

Ed a riprova che si tratta di due episodi (anche temporalmente) diversi v'è il fatto che Brusca, riferendo l'episodio di luglio, ancorché vi abbia incidentalmente accumulato il nome di La Barbera, ha riferito di incarichi materiali affidati ed eseguiti dal solo Antonino Gioé.

Inoltre, riguardo all'episodio successivo dell'autunno 1992, La Barbera ha a sua volta riferito di avere egli personalmente accertato il luogo in cui si trovava la segreteria dell'On. Mannino e di averne in questa seconda (e, quindi, si ripete, diversa) occasione, sì riferito a Gioé, ma in presenza di Bagarella e Brusca (v. ancora dich. La Barbera: *“La riferisco a Brusca e a Bagarella, in presenza pure di Gioè...”*) e ciò a definitiva riprova che si tratta di un episodio diverso da quello raccontato da Brusca, nel quale, infatti, come si è visto, non soltanto la notizia fu riferita al Brusca da Gioé, ma, soprattutto, non ebbe ad entrarvi in alcun modo Bagarella.

Ne segue, per ineludibile deduzione logica, che effettivamente nei giorni precedenti la strage di via D'Amelio ebbe a verificarsi un qualche accadimento che ha indotto il Riina a soprassedere all'omicidio dell'On. Mannino ed a concentrarsi, invece, con



immediatezza, nella uccisione del Dott. Borsellino, nonostante questa non fosse, in quel momento, all'ordine del giorno per i prevedibili effetti controproducenti: certamente ben più dirompenti di quelli che sarebbero derivati, invece, dalla programmata uccisione dell'On. Mannino (come la Corte ritiene di poter inferire dal parallelo confronto tra le reazioni all'omicidio dell'On. Lima e quelle all'uccisione del Dott. Falcone).

\*\*\*

La sentenza passa quindi a esaminare due vicende su cui ha scavato l'istruzione dibattimentale, soprattutto per interesse e impulso delle difese degli imputati

#### **4.2.- Il rapporto “mafia e appalti”.**

Il tema del c.d. rapporto “mafia e appalti” redatto da R.O.S. dei Carabinieri nel 1991 è stato oggetto di una amplissima attività istruttoria, sia orale che documentale che la Corte ha stentato ad arginare per l'iniziale difficoltà di comprendere le finalità probatorie perseguite.

Ben diciannove testimoni (Umberto Sinico, Gioacchino Natoli, Massimo Ciancimino, Carlo Vizzini, Giuseppe Lipari, Liliana Ferraro, Claudio Martelli, Giovanni Brusca, Angelo Siino, Antonino Giuffrè, Riccardo Guazzelli, Luciano Violante, Giovanna Livreri, Gian Carlo Caselli, Alfonso Sabella, Nicolò Marino, Guglielmo Sasinini, Vittorio Aliquò ed Agnese Piraino Leto) hanno a vario titolo riferito anche riguardo alla vicenda del rapporto “mafia e appalti” e sulla stessa, soprattutto per iniziativa delle difese degli imputati Subranni, Mori e De Donno, sono stati acquisiti innumerevoli documenti per lo più diretti a documentare gli esiti di complessi procedimenti svoltisi sia dinanzi al Consiglio Superiore della Magistratura, sia presso Autorità Giudiziarie a seguito di denunce che hanno visto come protagonisti alcuni magistrati delle Procure di Palermo e Catania ed alcuni appartenenti al R.O.S. dei Carabinieri.

L'attività istruttoria sollecitata dalla Pubblica Accusa mirava a dimostrare una doppia refertazione dei Carabinieri del R.O.S. verso le Procure di Palermo e Catania che avrebbe avuto l'effetto di sottrarre per molto tempo alle indagini del primo Ufficio alcuni "politici" tra i quali Calogero Mannino, a carico dei quali figuravano ponderose intercettazioni allegate al rapporto "catanese", ed invece mai trasmesse alla Procura di Palermo (cfr. NATOLI).

Quanto alle acquisizioni documentali, la "*Relazione sulle modalità di svolgimento delle indagini mafia-appalti negli anni 1989 e seguenti*" indirizzata da alcuni magistrati della Procura della Repubblica di Palermo in data **5 giugno 1998** al Procuratore del medesimo Ufficio e da questi consegnata alla Commissione Parlamentare Antimafia in occasione della sua audizione in data il **3 febbraio 1999** che richiama a sua volta, riportandola integralmente, altra "*Relazione sui procedimenti instaurati a Palermo su mafia e appalti*", sottoscritta dal Procuratore Aggiunto Aliquò e dai sostituti Lo Forte e Scarpinato, depositata il **7 dicembre 1992** presso il Consiglio Superiore della Magistratura; nonché il decreto di archiviazione del G.I.P. di Caltanissetta).

4.2.1.- L'approfondimento istruttorio delle difese degli imputati, invece, mirava a negare l'esistenza di una doppia refertazione (basandosi però non sull'informativa definitiva che era stata consegnata nel febbraio 1991, ma su alcune informative preliminari contenenti la mera trascrizione di intercettazioni consegnate ai Dott.ri Falcone e Lo Forte già il 2 luglio 1990 e il 5 agosto 1990); e a dimostrare, semmai, che vi furono una serie di anomalie procedurali da parte di taluni magistrati della Procura di Palermo ad iniziare dal magistrato che all'epoca (fino al 1992) la dirigeva, il Dott. Giammanco.

4.2.2.- Su tali questioni la Corte ha ritenuto di non dovere dare conto di tutte le risultanze acquisite od offerte dalle parti, reputandole di scarsissima (se non nulla) rilevanza per i fatti oggetto dell'imputazione di reato elevata in questo processo; e per la stessa ragione ha respinto tutte le richieste di ulteriori acquisizioni documentali

reiterate dalle difese ancora in sede di discussione e, conseguentemente e subordinatamente, anche dal P.M. persino in sede di replica all'ultima udienza del 16 aprile 2018).

Non ha però mancato, anche per giustificare queste valutazioni di scarsa o nulla rilevanza, di fornire ragguagli sulla vicenda del rapporto “mafia e appalti”.

Essa nasce e si sviluppa ben prima dei fatti riconducibili alla c.d. “trattativa” tra esponenti delle Istituzioni ed i vertici mafiosi; e l'unico esile filo che, a parere della Corte di primo grado, la ricollega al tema della trattativa sarebbe costituito soltanto dall'ulteriore prova di rapporti tra alcuni esponenti politici ed alcuni appartenenti all'Arma da un lato, e tra taluni di questi ultimi ed alcuni mafiosi dall'altro.

Senonché, quanto al primo profilo, ai fini della prova dei fatti che rilevano in questa sede, al giudice di prime cure è apparso sufficiente quanto già verificato in ordine ai rapporti tra l'On. Mannino e il Gen. Subranni (nonché il M.llo Guazzelli), restando del tutto irrilevante ogni ulteriore approfondimento su eventuali favoritismi in favore del primo tanto nell'indagine “mafia e appalti” quanto nelle precedenti indagini svolte a carico del medesimo On. Mannino presso la Procura di Sciacca; quanto al secondo profilo, le risultanze, peraltro di ambigua lettura (si pensi a tutta la vicenda dei rapporti tra il M.llo Lombardo e Angelo Siino), appaiono ugualmente irrilevanti ai fini della valutazione degli accadimenti maturati a partire dai primi contatti degli Ufficiali del R.O.S. con Vito Ciancimino che hanno dato luogo alla formulazione della ipotesi di reato oggetto della verifica dibattimentale.

*Unico aspetto da approfondire.*

Sarebbe quello in ipotesi connesso con la decisione di uccidere il dott. Borsellino e, per meglio dire, con quell'improvvisa accelerazione impressa alla programmata esecuzione di tale omicidio di cui si è detto prima.

Le difese degli imputati Subranni, Mori e De Donno, infatti, pur contestando che vi sia stata tale accelerazione nell'esecuzione dell'omicidio del dott. Borsellino propugnano – nel chiaro intento di allontanare qualsiasi sospetto di collegamento con la “trattativa”

intrapresa dagli ufficiali del ROS - la tesi che il dott. Borsellino sia stato ucciso per la sua decisione di iniziare ad occuparsi della vicenda del rapporto “mafia e appalti”.

Ed in effetti, sono stati acquisiti elementi che comprovano l'intendimento del dott. Borsellino di studiare il fascicolo relativo al rapporto “mafia e appalti” nel periodo compreso tra la strage di Capaci e la strage di via D'Amelio.

Di ciò ha riferito il teste delle predette difese Umberto Sinico, secondo il quale, appunto, nel giugno '92 - si è potuto sulla scorta di altre fonti risalire alla data esatta: 25 giugno 1992 - vi fu presso gli Uffici della Sezione Anticrimine dei Carabinieri di Palermo un incontro tra il Dott. Borsellino e il Col. Mori, ai quali, poco dopo, si era, però, aggiunto anche il Cap. De Donno: tutti riuniti all'interno dell'ufficio del Comandante della Sezione Anticrimine alla caserma Carini di Piazza Massimo, per parlare specificamente, per quanto probabilmente riferito poi dallo stesso De Donno a Sinico, proprio del rapporto “mafia e appalti” che era stato redatto, infatti, dallo stesso Cap. De Donno.

Dalla testimonianza del tenente **Carmelo CANALE** utilizzabile esclusivamente nei confronti degli imputati Subranni, Mori e De Donno (perché il dichiarante in questa sede si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma le sue dichiarazioni rese nel processo a carico di Mori e Obinu dinanzi al Tribunale di Palermo in data 20 febbraio 2011 sono state qui acquisite su richiesta, ex art. 468 comma 4 bis c.p.p., appunto degli imputati Subranni, Mori e De Donno), in realtà, la ragione di quell'incontro sollecitato dal Dott. Borsellino non riguardò propriamente il (contenuto del) rapporto “mafia e appalti”, ma un anonimo che in quei giorni circolava e che veniva attribuito al Cap. De Donno, anche se indirettamente si ricollegava al rapporto mafia-appalti.

In ogni caso, il teste **Gioacchino NATOLI**, pur non ricordando che il Dott. Borsellino ebbe un giorno ad allontanarsi per parlare con il Col. Mori del rapporto “mafia e appalti”, ha, comunque, confermato che dopo la strage di Capaci lo stesso Dott. Borsellino gli aveva chiesto una copia del rapporto “mafia e appalti”.

In occasione della testimonianza resa in questo processo, peraltro, il Dott. Natoli, sulla base di un ineccepibile riscontro temporale precedentemente non valorizzato, ha avuto

modo di correggere una imprecisione delle sue precedenti dichiarazioni del 21 novembre 1992, allorché aveva, infatti, erroneamente riferito, non soltanto di quella richiesta di copia del rapporto “mafia e appalti” fattagli dal dott. Borsellino, ma anche – errando – di avere parlato con quest’ultimo della c.d. doppia refertazione del R.O.S. alle Procure di Palermo e Catania, di cui egli, però, aveva appreso soltanto nel mese di ottobre 1992 e, quindi, dopo la morte del Dott. Borsellino.

Una ulteriore conferma della circostanza che il Dott. Borsellino si stesse interessando, almeno in termini generali, anche delle vicende di “mafia e appalti” si trae anche dalla deposizione del teste **Carlo VIZZINI**, il quale ha riferito che di ciò ebbe a parlare con lo stesso Dott. Borsellino nel corso di una cena avvenuta a Roma il 16 luglio 1992.

Il teste, però, ridimensionando una sua precedente sintetizzazione giornalistica in cui aveva parlato di “chiodo fisso” del dott. Borsellino, ha precisato che, ovviamente, intendeva soltanto dire, con quell’imprecisa (e infelice) espressione, che quello della vicenda “mafia – appalti” era stato l’argomento principale della conversazione di quella sera presso il ristorante romano e non certo che quella fosse l’unica o principale vicenda giudiziaria di cui si occupava il medesimo Dott. Borsellino; e si era parlato in quell’occasione conviviale soltanto, in generale, del fenomeno in questione, anche se è probabile che lo stesso BORSELLINO pensasse di riprendere con lui l’argomento, ma in una sede più appropriata e cioè non al ristorante ma a Palazzo di Giustizia.

Quest’ultima circostanza, peraltro, trova conferma nella già richiamata testimonianza del dott. Natoli, pure presente a quella cena, il quale, infatti, ha riferito che, appunto, si parlò di appalti soltanto in termini di generalità e senza alcun riferimento ad indagini specifiche in corso.

Anche la teste **Liliana FERRARO** ha riferito che, in occasione di un incontro avvenuto alla fine del mese di giugno, il dott. Borsellino le parlò, tra l’altro, della questione del rapporto “mafia e appalti” e dell’indagine curata da DE DONNO e dal ROS; anzi il tema assorbì gran parte del colloquio, anche se, in questo caso, l’interesse del suo interlocutore era indirizzato, più che alla vicenda processuale in sé, all’anomalo

invio del rapporto al Ministero operato dal Procuratore della Repubblica di Palermo, di cui lo stesso BORSELLINO aveva avuto contezza da Giovanni FALCONE.

Parimenti anche il **dott. Aliquò**, allora Procuratore Aggiunto presso la Procura di Palermo, ha confermato di avere parlato del rapporto “mafia e appalti” in occasione di alcune riunioni col dott. Borsellino, e ciò anche perché, inizialmente, si era ipotizzato pure che questo potesse essere collegato alla strage di Capaci, anche se, poi, tale ipotesi era rimasta priva di qualsiasi supporto probatorio.

Alla stregua dei predetti elementi di prova, dunque, la Corte di primo grado rassegna come certo che il dott. Borsellino nel periodo compreso tra la strage di Capaci e la sua morte si sia occupato (anche) del rapporto “mafia e appalti”.

Tuttavia, ritiene di poter concludere che non v'è alcun elemento di prova che possa collegare tale evenienza alla improvvisa accelerazione che ebbe l'esecuzione del Dott. Borsellino. Anzitutto, tale indagine non era l'unica né la principale di cui quest'ultimo ebbe ad interessarsi in quel periodo (basti pensare che il Dott. Borsellino, tra le altre indagini, stava raccogliendo le dichiarazioni di alcuni collaboratori di Giustizia agrigentini e, da ultimo, anche del palermitano Gaspare Mutolo); ma soprattutto, nessun spunto idoneo a collegare tra la vicenda “mafia e appalti” con la morte del Dott. Borsellino è possibile trarre dalle dichiarazioni dei tanti collaboratori di Giustizia esaminati e cui, peraltro, la vicenda “mafia e appalti” era ben nota.

*Contro-indicazioni sul piano logico alla tesi difensiva di un possibile collegamento con via D'Amelio.*

1) Depone in senso contrario, innanzitutto, il fatto che quell'interessamento del dott. Borsellino per l'indagine “mafia e appalti” non ha avuto all'epoca alcuna risonanza pubblica.

2) D'altra parte, non v'è neppure certezza che il dott. Borsellino possa avere avuto il tempo di leggere il rapporto “mafia e appalti” e di farsi, quindi, un'idea delle questioni connesse, mentre, al contrario, è assolutamente certo che non vi fu alcuno sviluppo di quell'interessamento nel senso di attività istruttorie eventualmente compiute o anche

soltanto delegate alla P.G., che, conseguentemente, possano avere avuto risalto esterno giungendo alla cognizione dei vertici mafiosi così da allarmarli e spingerli improvvisamente ad accelerare l'esecuzione dell'omicidio del Dott. Borsellino medesimo.

3) La vicenda “mafia e appalti”, per quanto riguarda il versante mafioso, aveva già avuto esito almeno un anno prima (con l'arresto, tra gli altri, di Angelo Siino) e non si comprende, dunque, quale preoccupazione talmente viva, attuale e forte avrebbero potuto avere i vertici mafiosi per sviluppi investigativi che, al più, avrebbero potuto attingere quegli esponenti politici che avevano tratto lucro dal patto spartitorio degli appalti garantito da “cosa nostra”.

4) Infine, la Corte osserva che non appare verosimile ritenere che taluno di tali esponenti politici, che avevano motivo di temere conseguenze per sé pregiudizievoli di un possibile sviluppo di quell'indagine, possa avere avuto, nei confronti dei vertici, mafiosi una “forza contrattuale” tale da imporre loro addirittura una modifica della generale strategia di contrasto allo Stato in quel momento già decisa ed in corso di attuazione.

#### *Conclusione.*

La Corte ritiene quindi di poter concludere nel senso che quell'input dato da Salvatore Riina al suo interlocutore affinché si uccidesse il Dott. Borsellino con urgenza nel giro di pochi giorni (v. intercettazione ambientale sopra già ricordata), mettendo da parte altri progetti omicidiari già in più avanzata fase di esecuzione (tra i quali quello concernente l'On. Mannino di cui ha riferito Giovanni Brusca), possa avere trovato origine nell'interessamento del medesimo Dott. Borsellino al rapporto “mafia e appalti”; tanto più che ancora lontana – e allora assolutamente non prevedibile – era ancora la collaborazione che Angelo Siino avrebbe intrapreso con la Giustizia soltanto molto tempo dopo.

Piuttosto, è evidente che in quel periodo deve essersi verificata ben altra evenienza, che, per la sua importanza e rilevanza, ha avuto l'effetto di far rompere ogni indugio a

Salvatore Riina, inducendolo a sconvolgere la “scaletta” del proprio programma criminoso ed a anticipare, quindi, un delitto, che, in quel momento, all’apparenza, sarebbe stato totalmente controproducente per gli interessi dell’organizzazione mafiosa.

Può ugualmente escludersi che tale sopravvenuta evenienza possa ricollegarsi alle indagini conseguenti alla collaborazione di Gaspare Mutolo, che, semmai, potevano apparire più pregiudizievoli, non già per i mafiosi, ma per alcuni alti esponenti della Polizia e per taluni magistrati che in passato avevano intrattenuto rapporti – quanto meno ambigui – con esponenti mafiosi.

E può parimenti escludersi, tra tali possibili eventi, anche la prospettata nomina del Dott. Borsellino quale Procuratore Nazionale Antimafia, frutto, peraltro, soltanto di un’improvvida “uscita” televisiva di un Ministro dell’Interno (l’On. Scotti) di un Governo in fase di rinnovo e che era stata già respinta dal medesimo Dott. Borsellino. D’altra parte, tale possibile nomina non era certo in quel momento così imminente, né sarebbe stata tale da determinare effetti di così immediato pregiudizio per gli interessi di “cosa nostra”.

Ed allora, è giocoforza ritenere, conclude la Corte, che *l’unico fatto noto di sicura rilevanza, importanza e novità verificatosi in quel periodo per l’organizzazione mafiosa sono stati i segnali di disponibilità al dialogo – ed in sostanza, di cedimento alla tracotanza mafiosa culminata nella strage di Capaci – pervenuti a Salvatore Riina, attraverso Vito Ciancimino, proprio nel periodo immediatamente precedente la strage di via D’Amelio.*

Secondo la Pubblica Accusa, Riina decise di uccidere il Dott. Borsellino temendo la sua opposizione alla “trattativa”; e tale ipotesi sembrerebbe avvalorata dal fatto che, secondo quanto riferito dalla moglie Agnese Piraino Leto, il Dott. Borsellino pochi giorni prima di morire, le aveva fatto cenno a contatti tra esponenti infedeli delle Istituzioni e mafiosi (v. dichiarazione della detta teste di cui si dirà anche più avanti: *“...mi ha accennato qualcosa e non in quel contesto, che c’era una trattativa tra la Mafia e lo Stato, ma che durava da vero un po’ di tempo... dopo la strage di via...di*



*Capaci, dice che c'era un colloquio tra la Mafia e alcuni pezzi <<infedeli>> dello Stato, e non mi dice altro...”).*

Ma in ogni caso, anche a ritenere tale ipotesi non sufficientemente provata, a parere della Corte di primo grado non v'è dubbio che quell'invito al dialogo pervenuto dai Carabinieri attraverso Vito Ciancimino fu un sicuro elemento di novità, tale da spiegare l'effetto dell'accelerazione dell'omicidio del Dott. Borsellino *con la finalità di approfittare di quel segnale di debolezza proveniente da Istituzioni dello Stato e di lucrare, quindi, nel tempo, dopo quell'ulteriore manifestazione di incontenibile ed efferata violenza concretizzatasi nella strage di via D'Amelio, maggiori vantaggi rispetto a quelli che sul momento avrebbero potuto determinarsi in senso negativo.*

E quei contatti che già all'indomani della strage di Capaci importanti e conosciuti Ufficiali dell'Arma avevano intrapreso attraverso Vito Ciancimino, unitamente al verificarsi di accadimenti (quali l'avvicendamento di quel Ministro dell'Interno, che si era particolarmente speso nell'azione di contrasto alle mafie, in assenza di plausibili pubbliche spiegazioni) che potevano ugualmente essere percepiti come ulteriori segnali di cedimento dello Stato, *ben potevano essere percepiti da Salvatore Riina già come forieri di sviluppi positivi per l'organizzazione mafiosa nella misura in cui quegli Ufficiali lo avevano sollecitato ad avanzare richieste cui condizionare la cessazione della strategia di attacco frontale allo Stato.*

E se effettivamente quei segnali pervennero a Salvatore Riina nel periodo immediatamente antecedente alla strage di via D'Amelio (come la Corte ritiene provato con certezza) *è logico e conducente ritenere che Riina, compiacendosi dell'effetto positivo per l'organizzazione mafiosa prodotto dalla strage di Capaci, possa essersi determinato a replicare, con la strage di via D'Amelio, quella straordinaria manifestazione di forza criminale già attuata a Capaci per mettere definitivamente in ginocchio lo Stato ed ottenere benefici sino a pochi mesi prima (quando vi era stata la sentenza definitiva del maxi processo) assolutamente per lui impensabili.*

#### **4.3.- La confidenza fatta dal dott. BORSELLINO alla moglie Agnese PIRAINO LETO riguardo al Gen. SUBRANNI.**

La seconda vicenda (dopo quella “mafia e appalti”), pure oggetto di approfondimento istruttorio e ancora preliminare al capitolo dei contatti dei Carabinieri (e, specificamente, degli imputati Subranni, Mori e De Donno) con Vito Ciancimino si collega in qualche modo agli accadimenti che si verificarono nei giorni immediatamente precedenti la strage di Via D’Amelio.

Infatti, Agnese Piraino Leto, coniuge del Dott. Paolo Borsellino, ancorché per la prima volta soltanto nel 2009, ha riferito una confidenza che il marito ebbe a farle pochi giorni prima di morire riguardo a quanto dallo stesso appreso sul Gen. Subranni.

In particolare, la Sig.ra Piraino Leto, sentita il 18 gennaio 2009 (v. sommarie informazioni prodotte dal P.M. il 26 settembre 2013), dopo avere raccontato che il marito aveva numerose amicizie nell’Arma dei Carabinieri per la quale nutriva una vera e propria ammirazione si è soffermata sui rapporti con il Gen. Subranni, che il marito medesimo aveva avuto modo di conoscere quando il predetto era Comandante della Regione Sicilia ed aveva, comunque, frequentato sporadicamente solo per ragioni professionali.

Nel riferire di ignorare se il marito si fosse riferito al Gen. Subranni allorché, come raccontato dai Dott.ri Alessandra Camassa e Massimo Russo, piangendo, aveva detto loro di essere stato tradito da un amico, tuttavia, ha aggiunto spontaneamente, a quel punto, il racconto di un episodio che all’epoca l’aveva colpita moltissimo e del quale fino ad allora non aveva mai parlato nel timore di recare pregiudizio all’immagine dell’Arma dei Carabinieri.

Tale accadimento si era verificato il giorno 15 luglio 1992, data individuata con certezza dalla Sig.ra Piraino Leto sulla scorta della copia fotostatica dell’agenda grigia del marito dalla quale risultava che il giorno 16 luglio 1992 (giorno che ricordava essere successivo all’episodio riferito) il marito si era recato a Roma per motivi di lavoro.

Ebbene, in quell'occasione, intorno alle ore 19,00, mentre entrambi i coniugi si trovavano nel balcone di casa, il marito, manifestando uno stato di particolare agitazione le aveva detto che aveva *“visto la mafia in diretta”* perché gli avevano riferito che *“il Generale Subranni era punciutu”*, termine col quale, notoriamente, si indicano i soggetti formalmente affiliati alla mafia.

La teste ha precisato di non avere chiesto al marito qual era la fonte di quella confidenza da lui ricevuta, anche se le era venuto in mente che, proprio in quei giorni, egli stava sentendo i collaboratori Gaspare Mutolo, Leonardo Messina e Gioacchino Schembri.

Poi, ha aggiunto che il giorno 18 luglio 1992 era sabato e che col marito erano andati a fare una passeggiata sul lungomare di Carini senza scorta, quando, ad un certo momento, il marito medesimo, sconfortato, le aveva detto che non sarebbe stata la mafia, della quale non aveva paura, ad ucciderlo, ma sarebbero stati i suoi colleghi ed altri a permettere che ciò potesse accadere, senza, tuttavia, nonostante le sue insistenze, farle alcun nome e ciò per non renderla depositaria di confidenze che avrebbero potuto mettere a repentaglio la sua incolumità, costituendo, dunque, un'eccezione a detta regola la confidenza che qualche giorno prima le aveva fatto riguardo al Gen. Subranni. L'episodio è stato, quindi, confermato dalla teste anche il successivo 27 gennaio 2010; e ha ribadito che il marito, nel farle quella terribile confidenza, appariva turbatissimo, anzi lui steso le disse di sentirsi sconvolto.

Nella stessa occasione la teste ha anche aggiunto che il marito, dopo la strage di Capaci, le aveva fatto cenno a contatti tra esponenti infedeli delle Istituzioni e mafiosi (*“...mi ha accennato qualcosa e non in quel contesto, che c'era una trattativa tra la Mafia e lo Stato, ma che durava da vero un po' di tempo... dopo la strage di via...di Capaci, dice che c'era un colloquio tra la Mafia e alcuni pezzi <<infedeli>> dello Stato, e non mi dice altro...”*).

Poiché l'episodio sarà ripreso e approfondito in prosieguo, unitamente all'esame delle citate dichiarazioni della sig.ra Piraino Leto, ci si limiterà qui a richiamare la nitida conclusione cui la Corte di primo grado è pervenuta, nel senso di ritenere *che non via sia alcuna ragione di dubitare della assoluta veridicità dell'episodio raccontato dalla*

*Sig.ra Piraino Leto: veridicità che, tuttavia, attiene con certezza all'aver la signora PIRAINO LETO ricevuto di quella notizia da parte del Dott. Borsellino, ma non anche, ovviamente, al contenuto intrinseco della stessa: ancorché la reazione non usuale di una persona e di un magistrato qual era il Dott. Borsellino, certamente uso a ben valutare le più disparate informazioni raccolte nelle sue molteplici indagini in materia di mafia (peraltro, proprio in quegli stessi giorni, aveva raccolto anche informazioni di particolare gravità persino su colleghi con i quali lavorava da anni, oltre che su Bruno Contrada), induca a ritenere che quella sua conoscenza rassegnata alla moglie in quell'occasione e con quelle modalità fosse fondata su elementi da lui ritenuti particolarmente solidi.*

La Corte rammenta, a supporto del giudizio di piena attendibilità del racconto della vedova BORSELLINO, che già qualche anno prima, tra la fine del 2004 e l'inizio del 2005, la Sig.ra Piraino Leto aveva raccontato il medesimo episodio, sostanzialmente negli stessi termini, al dott. Cavaliere, magistrato legato da intenso rapporto di frequentazione ed amicizia con la famiglia Borsellino, così come dallo stesso confermato in sede di esame testimoniale anche nel presente processo.

Ma per l'esame della testimonianza del dott. CAVALIERO, così come della forte contestazione opposta da parte della difesa di Antonio Subranni e anche da parte di quest'ultimo personalmente (all'udienza del 22 settembre 2017, ha voluto rendere le spontanee dichiarazioni testualmente riportate a pag. 1250-1254 della sentenza appellata); nonché per le ragioni e considerazioni che hanno indotto la Corte a ritenere provato l'episodio riferito dalla vedova BORSELLINO, e infondati gli argomenti difensivi adottati nel tentativo di confutarne l'attendibilità, tutti temi che saranno oggetto di successivo approfondimento nei "Motivi della Decisione", si rinvia alle corrispondenti pagg. 1243-1258, dovendosi qui solo richiamare le ulteriori considerazioni svolte dai giudici di primo grado in sede di valutazioni conclusive sulla testimonianza della sig.ra Piraino Leto:

«Ciò detto, come già anticipato sopra, se non v'è ragione di dubitare di quanto raccontato dalla Sig.ra Piraino Leto, però, occorre puntualizzare che, alla stregua della detta testimonianza, può ritenersi provato soltanto:

- che il Dott. Borsellino nei giorni immediatamente successivi al suo viaggio a Salerno (e, quindi, nel periodo tra il 12 e il 15 luglio) o, al più (anche se, a parere della Corte, ciò è meno probabile), negli stessi giorni del detto viaggio nei quali aveva incontrato Subranni (il 10 e l'11 luglio 1992), ebbe ad apprendere da fonte non precisata – o, quanto meno, ebbe a trarre la personale convinzione – che il Gen. Subranni fosse affiliato alla mafia;

- che il Dott. Borsellino, ritenendo evidentemente, fondata quell'informazione o convinzione, ne rimase talmente sconvolto da sentirsi male fisicamente e, inusualmente, da condividere quella informazione con la moglie.

Tuttavia, non essendo stato possibile, invece, individuare la fonte di quella notizia (ed anzi, essendo escluso che possa essersi trattato di Gaspare Mutolo che il Dott. Borsellino stava interrogando in quei giorni), né tanto meno ricostruire le ragioni per le quali il Dott. Borsellino giunse alla predetta conclusione (il collegamento di essa con la “trattativa” cui ha fatto cenno il P.M. nel corso della sua requisitoria non va oltre la mera – ancorché non implausibile – ipotesi), non è possibile, invece, valutare la fondatezza o meno della notizia o conclusione medesime e, quindi, trarre da esse conferma alle accuse mosse nel presente processo a carico del Gen. Subranni, né, tanto meno, seppur in astratto coerenti se riferite in qualche modo ai contatti intrapresi dai Carabinieri con i vertici mafiosi di cui si dirà nel Capitolo che segue, metterle direttamente in relazione con quell'accelerazione dell'esecuzione dell'omicidio del Dott. Borsellino di cui tratta il presente Capitolo».

#### **4.4.- L'intervento del dott. SCARPINATO sul tema della dissociazione.**

A tale intervento la difesa degli imputati Subranni e Mori riconducono l'ira che il dott. Borsellino avrebbe manifestato in occasione di uno degli interrogatori del collaboratore di Giustizia Gaspare Mutolo, a dire del quale in una pausa, il dott. Borsellino si sarebbe lasciato andare ad esternazioni polemiche contro chi, in quei giorni dava credito a proposte, che egli riteneva del tutto controproducenti, di estendere ai mafiosi la normativa sulla dissociazione già prevista per gli ex terroristi (volendo la difesa con

ciò negare che il dott. BORSELLINO fosse al corrente della trattativa, o quanto meno che ad altro si riferisse l'ira di cui aveva parlato MUTOLO).

Il giudice di prime cure sul punto è perentorio, asserendo che la prospettazione difensiva è frutto di un evidente travisamento della realtà dei fatti.

Infatti dall'intervento pronunciato dal dott. Roberto Scarpinato, allora sostituto procuratore a Palermo, all'Assemblea della A.N.M. tenutasi il 20 giugno 1992 in occasione della commemorazione del Dott. Falcone, della moglie e degli agenti della scorta, intervento di cui, all'udienza del 25 settembre 2015, sono stati acquisiti, sull'accordo delle parti, la registrazione e la relativa trascrizione, non si evince affatto un'adesione del dott. Scarpinato al progetto di una legge che favorisse la dissociazione degli imputati e condannati per fatti di criminalità organizzata di tipo mafioso (progetto che è stato oggetto di altre attività istruttorie in quanto collimante con una delle richieste ricondotte ai "desiderata" di una parte degli esponenti di vertice dell'associazione mafiosa "cosa nostra").

Al contrario, dal passo "incriminato" dell'intervento del Dott. Scarpinato che affronta il tema della dissociazione e che è stato trascritto risulta, in realtà, che la dissociazione era prospettata dall'oratore solo come il primo passo per un percorso di fattiva collaborazione al quale restava subordinata la concessione dei benefici premiali<sup>26</sup>.

E dunque, non v'è mai stata alcuna proposta del Dott. Scarpinato di concessione di benefici a dissociati che non fossero altresì divenuti collaboratori di Giustizia.

---

<sup>26</sup> "Leggi sui pentiti: ... ..E noi riteniamo di dovere insistere sulla proposta iniziale e che ora vi leggo e poi spiegherò i motivi per cui insistiamo. Una legge che sul modello di quelle emanate per i terroristi pentiti o dissociati preveda una causa di non punibilità per tutti i reati, esclusi quelli di sangue, commessi o la cui permanenza sia iniziata entro una data comunque anteriore all'entrata in vigore della legge per gli appartenenti a cosa nostra o comunque all'associazione di tipo mafioso, i quali entro tre anni dissociandosi dagli altri affiliati intraprendano la collaborazione con la giustizia operandosi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione di fatti e per l'individuazione e la cattura degli aderenti alla medesima associazione..".

## **CAPITOLO 5 Ter**

### **I CONTATTI DEI CARABINIERI CON VITO CIANCIMINO**

5.- Costituisce fatto accertato ed incontestato anche da parte degli imputati che, all'indomani della strage di Capaci, i Carabinieri del R.O.S., nella specie nelle persone degli odierni imputati Subranni, Mori e De Donno, abbiano deciso di "agganciare" Vito Ciancimino.

La vicenda, per la scelta della Corte di non tenere alcun conto del contributo testimoniale di Massimo CIANCIMINO – motivata dalla totale inattendibilità di tale fonte – viene ricostruita sulla base di un cospicuo ed eterogeneo compendio di fonti nel quale spiccano anzitutto le dichiarazioni, orali o scritte, dei protagonisti dei contatti medesimi (comunque acquisite nel presente processo) valutate alla luce anche delle altre acquisizioni dibattimentali, a partire dalle risultanze del primo processo che ha affrontato i temi qui in esame, quello tenutosi a Firenze per le stragi del 1993, peraltro, a sua volta, in gran parte fondate, per questo aspetto di quelle tragiche vicende, proprio sulle testimonianze rese in quella sede dagli odierni imputati Mori e De Donno.

Del compendio predetto fanno quindi parte:

Le sentenze r.3/98 e nr. 4/2001 emesse dalla Corte d'Assise di Firenze e dalla Corte d'Assise d'Appello di Firenze nel processo per le stragi in continente, che peraltro, fatti salvi criteri e limiti di utilizzazione delle sentenze irrevocabili acquisite ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p. illustrati nella parte introduttiva (ex plurimis, Cass. 15 dicembre 2015 n. 11140, Daccò), sono richiamate soltanto al fine di estrapolare alcuni dati di fatto poi, considerati nella complessiva ricostruzione degli accadimenti e comunque, sottoposti alla autonoma e libera valutazione della stessa Corte di primo grado; le deposizioni MORI-DE DONNO, rese all'udienza del 24.01.1998 nel giudizio di primo grado del processo per le stragi in continente (definito con sentenza nr. 3/98 emessa dalla Corte d'Assise di Firenze il 6.06.1998);

il memoriale consegnato dal Gen. MORI alle Procure di Palermo (23 settembre 1997) e Caltanissetta (1° agosto 1997), ancora nella veste di testimone;

le dichiarazioni rese da DE DONNO all'udienza dell'8.03.2011 nel processo a carico di MORI e OBINU;

le deposizioni MORI-DE DONNO all'udienza del 27.03.1999 nel proc. BORSELLINO "TER";

le dichiarazioni spontanee rese in questo processo da MORI e da SUBRANNI;

ed ancora: le dichiarazioni (spontanee) del coimputato CINA'

le dichiarazioni orali e i documenti di Vito CIANCIMINO;

le dichiarazioni dei figli Roberto e Giovanni.

5.1.- Anche in questo caso esigenze di economia di motivazione inducono a un richiamo sintetico, in considerazione del fatto che tutti i reperti dichiarativi e documentali citati saranno oggetto di successivi e molteplici approfondimenti.

Il giudice di prime cure, dunque, ripercorre le pagine più significative, anzitutto, e per la parte che qui rileva, della sentenza n. 3/98 pronunciata dalla Corte di Assise di Firenze il 6 giugno 1998 (doc. 50 della produzione del P.M. all'udienza del 26 settembre 2013). E precisamente le pagine che si riferiscono proprio al tema della ricostruzione dei contatti intrapresi da MORI e DE DONNO con Vito CIANCIMINO nell'estate del '92 (v. pagg. 1265-1276 della sentenza appellata).

Per la parte che qui rileva, in sostanza, i giudici fiorentini richiamano le deposizioni rese in quel processo da Mori e De Donno. Sicché il passo successivo del giudice di prime cure (di questo processo) è consistito proprio nel riportare i contenuti salienti delle deposizioni predette (pagg. 1265-1313), i cui verbali sono transitati nel presente processo per iniziativa degli stessi predetti imputati, essendone stata richiesta dalle difese l'acquisizione all'udienza del 7 ottobre 2016, di seguito alle dichiarazioni spontanee rese da Mori e De Donno all'udienza dell'8 settembre 2016. E i medesimi verbali sono stati poi acquisiti, sull'accordo delle parti, alla successiva udienza del 13 ottobre 2016.



Le risultanze in punto di fatto desumibili dalle due deposizioni testimoniali sulle quali prevalentemente si fondavano le conclusioni cui sul tema in esame era pervenuta la sentenza di primo grado del processo sulle stragi sono state sintetizzate dal giudice di prime cure in 24 punti e nei termini che seguono (la ricognizione sintetica che segue evidenzia già alcune significative discordanze tra le rispettive deposizioni):

il Col. Mori fu mosso, dopo la strage di Capaci, dal dovere professionale di fare qualcosa per ricercare notizie all'interno della struttura mafiosa (Dich. Mori: *“A fine maggio, mi sembra 24, 25, non ricordo bene, c'è la strage di Capaci..... .. Ritenni che era un impegno morale, oltre che professionale, fare qualche cosa di più, di diverso, per venire a capo, nelle mie possibilità, di queste vicende, di questa struttura che stava distruggendo i migliori uomini dello Stato...”*);

De Donno suggerì di contattare Vito Ciancimino tramite il figlio Massimo, col quale aveva familiarità (Dich. Mori: *“In questo ambito, in questo contesto di iniziativa mi si presentò il capitano De Donno, che da me dipendeva, il capitano Giuseppe De Donno. E mi propose un'iniziativa..... .. mi propose di tentare un avvicinamento, tramite il figlio Massimo, con Vito Ciancimino, che in quel momento era libero ed era residente a Roma”*); Dich. De Donno: *“L'idea di contattare il Ciancimino era stata mia..... .. Sì, faccio questa ipotesi al mio comandante. Che era, allora, il colonnello Mori. E così, proponendogli questa prova, nel senso insomma di tentare, nell'immediatezza della strage di tentare un - tra virgolette, così - "un avvicinamento" del Ciancimino”*); Mori autorizzò De Donno a procedere in tal senso (Dich. Mori: *“Lo autorizzai a procedere a questo tentativo”*); Dich. De Donno: *“Col comandante concordiamo che questo tentativo possa esser fatto”*);

De Donno agganciò Massimo Ciancimino e incontrò Vito Ciancimino per la prima volta tra la strage di Capaci e quella di via D'Amelio (Dich. Mori: *“questo primo contatto - che poi sono più di uno - tra De Donno e Massimo Ciancimino, avviene tra Capaci e via D'Amelio. Quindi diciamo nel giugno del '92. Vito Ciancimino, sollecitato dal figlio, accetta”*) e successivamente altre volte, secondo Mori, “a cavallo” della

strage di via D'Amelio (Dich. Mori: *“E ci sono una serie di colloqui che quindi partono... adesso, De Donno poi può essere più preciso, non so quand'è il primo, comunque partono nel giugno e si sviluppano tra il giugno e il luglio, a cavallo anche del secondo fatto grave, cioè via D'Amelio”*), mentre, secondo De Donno, prima della detta strage (Dich. De Donno: *“E abbiamo provato il contatto che, tra la strage di via Capaci e la strage di via d'Amelio, avviene. Perché Ciancimino accetta di incontrarmi nella sua abitazione di Roma... ..Io vado dal Ciancimino e incontro il Ciancimino sempre nella sua abitazione di Roma, da solo, due, tre volte. Nell'intervallo tra le due stragi: la strage del dottor Falcone e del dottore Borsellino...”*);

lo scopo di tali incontri fu, per Mori, quello di acquisire spunti investigativi sia per la individuazione di latitanti, sia più in generale per le indagini in corso ed interrompere la strategia stragista della mafia (Dich. Mori: *“Noi volevamo solo arrestare della gente che delinqueva.... ..La trattativa nostra con Ciancimino era solo per vedere di sapere qualche cosa di più di Cosa Nostra e arrestare questa gente. E basta; AVVOCATO Li Gotti: E poi era di interrompere la strategia stragista; TESTE Mori: Certo. Certo, certo”*), così come confermato anche da De Donno secondo il quale, oltre a tentare di spingere Ciancimino a collaborare con la Giustizia, essi avevano anche l'intendimento di per far cessare le stragi (Dich. De Donno: *“..era nostra intenzione cercare di trovare un canale di contatto con il Ciancimino, per tentare di ottenere da lui indicazioni utili su quanto, sui fatti storici che si stavano verificando in quel periodo. E in ultima analisi tentare di ottenerne una collaborazione formale con l'autorità giudiziaria... .. un punto di dialogo finalizzato alla immediata cessazione di quest'attività di contrasto netto, stragista nei confronti dello Stato”*);

il discorso, in questi stessi incontri, si allargò al fenomeno di “tangentopoli” (Dich. De Donno: *“..tutto lo sviluppo che c'era stato nel momento delle operazioni milanesi, il cosiddetto "Manipulite"”*) e Vito Ciancimino si offrì di fornire le sue conoscenze; per tale ragione, secondo Mori, De Donno aveva organizzato il primo incontro con lo stesso Mori avvenuto il 5 agosto 1992 (*“..Ciancimino dice: 'io vi potrei essere utile perché inserito nel mondo di Tangentopoli, sarei una mina vagante che vi potrebbe*

*completamente illustrare tutto il mondo e tutto quello che avviene'. Questo fatto qua fa convincere De Donno del fatto che Ciancimino mostrava delle aperture, per cui mi chiede se ero disponibile a incontrarlo, anche per avere il conforto di un altro parere e di un'altra persona nel dialogo. Accetto. Ripeto, con perplessità e qualche scetticismo. De Donno fa la proposta a Ciancimino; Ciancimino accetta. Incontro per la prima volta Vito Ciancimino a casa sua, a via di Villa Massimo, che è dietro piazza di Spagna a Roma, il 5 agosto... nel pomeriggio del 5 agosto del '92"), mentre secondo De Donno, egli aveva deciso di “innalzare il livello” dei contatti dopo la strage di via D’Amelio per indurre definitivamente Ciancimino a collaborare (Dich. De Donno: “...tentai di forzare la mano. Cioè tentai di - riuscendovi - di fare accettare al Ciancimino l’idea di fare intervenire a questi incontri il mio comandante. Questo, per una serie di motivi particolari. Primo fra tutti, la presenza del comandante rappresentava un livello nettamente superiore al mio, quindi rappresentava una sorta di riconoscimento del livello del nostro interlocutore”);*

in questa occasione Mori fece a Vito Ciancimino il nome del Gen. Subranni (comunque già informato sin dall’inizio dell’intendimento di contattare Ciancimino: v. testimonianza De Donno: “*PUBBLICO MINISTERO: ....Il colonnello Mori, prima di dare il via libera a lei, per questo avvio di contatti, o anche successivamente, ha rappresentato questa iniziativa presso comandi superiori dell’Arma?; TESTE De Donno: Sì, ne parlò col comandante del ROS dell’epoca, il generale Subranni*”), che il Ciancimino già conosceva (“...gli accennai che il mio superiore diretto era il generale Subranni. Al che lui si ricordò: 'ma chi è, il maggiore che era al Nucleo Investigativo di Palermo?' 'Sì, il maggiore che...' e commentammo questo..”), informando, poi, di ciò Subranni (“..E io poi, tornando in ufficio e accennando al generale Subranni di questo incontro e contatto che avevo intrapreso con Vito Ciancimino, gli dico: 'guarda, ha parlato anche bene di te quindi... cioè, ti considera un ottimo investigatore”);

il secondo incontro avvenne il 29 agosto 1992 (“*Il secondo incontro avviene il 29 di agosto, quindi nello stesso mese, a fine mese*”) ed in tale occasione, secondo Mori, questi sapendo dei problemi giudiziari di Ciancimino, gli chiese se, superando il “muro

contro muro” tra lo Stato e la mafia, fosse possibile parlare con i vertici mafiosi (Dich. Mori: “Ma signor Ciancimino, ma cos’è questa storia qua? Ormai c’è muro contro muro. Da una parte c’è Cosa Nostra, dall’altra parte c’è lo Stato? Ma non si può parlare con questa gente?” La buttai lì convinto che lui dicesse: 'cosa vuole da me colonnello?' Invece dice: 'ma, sì, si potrebbe, io sono in condizione di farlo'. E allora restammo... dissi: 'allora provi”), mentre, secondo De Donno, fu anche espressamente detto a Ciancimino che il dialogo era finalizzato alla immediata cessazione della strategia stragista dei mafiosi (Dich. De Donno: “E gli proponemmo di farsi tramite, per nostro conto, di una presa di contatto con gli esponenti dell’organizzazione mafiosa di Cosa nostra. Al fine di trovare un punto di incontro, un punto di dialogo finalizzato alla immediata cessazione di quest’attività di contrasto netto, stragista nei confronti dello Stato. E Ciancimino accettò”);

secondo Mori, Vito Ciancimino accettò, dichiarandosi in grado di poterlo fare, e Mori, quindi, lo sollecitò a farlo, mentre, secondo De Donno, Ciancimino condizionò il suo intervento alla possibilità di fare ai mafiosi i nomi dei Carabinieri con cui era in contatto, richiesta cui Mori e De Donno acconsentirono, facendo credere al Ciancimino che essi avevano il potere di rappresentare lo Stato inteso come Istituzione (Dich. De Donno: “Accettò questa ipotesi con delle condizioni. Innanzitutto, la condizione fondamentale era che lui poteva raggiungere il vertice dell’organizzazione siciliana, palermitana, a patto di rivelare i nominativi miei e del comandante al suo interlocutore. Ma questo per una forma tipica di tutela e di garanzia di questa iniziativa. E noi... Anche perché, tra l’altro, questo ci metteva tutti e tre sullo stesso piano, quindi eravamo tutti e tre conosciuti dal nostro eventuale futuro interlocutore. Noi accettammo, non ponemmo riserve a questo. E, nel corso di questi incontri, facemmo intuire al Ciancimino che chiaramente questa non era una nostra iniziativa personale.... ..gli lasciammo intuire che eravamo lì, ma avevamo la capacità di fare questa iniziativa... .. facevamo capire a Ciancimino che sopra di noi c’era qualcun altro.... ..Rappresentavamo lo Stato, diciamo così.... .. Noi rappresentavamo lo Stato, che è una cosa diversa dalla politica. Noi, nella trattativa,

*eravamo lì in veste di rappresentanti dello Stato..... .... quindi noi rappresentavamo, nella mente del Ciancimino, le persone istituzionalmente competenti o con il potere istituzionale che poteva garantire un discorso di questo genere”);*

secondo Mori, nel successivo incontro dell’1 ottobre 1992 Ciancimino disse di avere preso contatto con i vertici mafiosi tramite un intermediario e che, però, i predetti vertici volevano sapere per conto di chi agivano quei Carabinieri (“*Il terzo incontro avviene, se non sbaglio, il 1 ottobre dello stesso anno, '92.... ...In questo terzo incontro dice: 'io ho preso contatto, tramite intermediario', che non disse mai chi era l'intermediario, lo ammise solo in sede di escussione da parte dei magistrati di Palermo, quando seppe che il dottor Cinà, che era il medico di Riina, era stato arrestato. E si capì, lo disse, che era lui l'intermediario. Allora, dice: 'io ho preso contatto, tramite intermediario, con questi signori qua, ma loro sono scettici perché voi che volete, che rappresentate?'”); tale discorso, come detto al punto precedente, è collocato, invece, da De Donno nella prima occasione in cui essi avevano sollecitato Ciancimino a contattare i vertici mafiosi;*

ancora secondo Mori, questi allora, “bluffando”, fece consapevolmente credere a Ciancimino che la sua iniziativa era nota a chi avrebbe potuto interloquire fattivamente con i mafiosi, invitando, quindi, Ciancimino ad andare avanti (“*....Allora gli dissi: 'lei non si preoccupi, lei vada avanti'...*”); anche tale discorso logicamente collegato al precedente, ugualmente, è collocato, invece, come già detto sopra, da De Donno nella prima occasione in cui essi avevano sollecitato Ciancimino a contattare i vertici mafiosi;

Mori e Vito Ciancimino, dunque, lasciandosi, concordarono di “sviluppare la trattativa” (“*....E restammo d'accordo che volevamo sviluppare questa trattativa..*”); il termine “trattativa”, sul quale si tornerà più avanti anche a proposito delle dichiarazioni spontanee rese all’udienza dell’8 settembre 2016 da Mario Mori, è stato espressamente usato da quest’ultimo; anche De Donno ha usato il medesimo termine riferendo di avere detto a Ciancimino che i Carabinieri in quella, appunto, “trattativa”, rappresentavano lo Stato;

Mori e Ciancimino si rividero il successivo 18 ottobre 1992 ed in quella occasione il secondo disse che i mafiosi “accettavano la trattativa” (Dich. Mori: “*18 ottobre, quarto incontro. Ciancimino, con mia somma sorpresa, perché fino a quel momento, anche con tutte le affermazioni: 'io ho preso contatto', non ci credevo. Ciancimino mi disse: 'guardi, quelli accettano la trattativa..'*”; Dich. De Donno: “Al quarto incontro, Ciancimino invece si fece portatore di un messaggio di accettazione della nostra richiesta di trattativa, di dialogo, di discorso dei vertici siciliani. Cioè, ci disse: 'sono d'accordo. Va bene, accettano'”) a condizione che Ciancimino fosse l’intermediario e che la trattativa proseguisse all’estero (Dich. Mori: “*..le precondizioni sono che l'intermediario sono io' - Ciancimino - 'e che la trattativa si svolga all'estero'*”) con conseguente richiesta del Ciancimino di ottenere il passaporto (Dich. Mori: “*io sapevo benissimo che Ciancimino aveva il passaporto ritirato'*”) e riferì, nel contempo, che i mafiosi chiedevano di sapere cosa lo Stato offriva loro (Dich. Mori: “*Voi che offrite in cambio?*”; Dich. De Donno: “*Vogliono sapere che cosa volete'*”); secondo De Donno, però, essi avrebbero dissuaso il Ciancimino dal richiedere il passaporto per le conseguenze per lui pregiudizievoli che ne sarebbero derivate;

Mori, preso alla sprovvista da quella richiesta, disse a Ciancimino di invitare i mafiosi a costituirsi con in cambio la promessa di trattare bene le loro famiglie (Dich. Mori: “*E allora, a questo punto dissi: 'beh, noi offriamo questo. I vari Riina, Provenzano e soci si costituiscono e lo Stato tratterà bene loro e le loro famiglie'*”; Dich. De Donno: “*E ritenemmo giusto, opportuno in quel momento, lanciare una proposta ultimativa al nostro interlocutore, che fu quella di chiedergli, diciamo chiaramente a Ciancimino, che la nostra richiesta era quella di una consegna da parte di Riina e di Provenzano, vertici dell’organizzazione, a fronte di un equo trattamento giudiziario per loro e per i loro familiari'*”);

Ciancimino disse a Mori che mai avrebbe potuto riferire una simile offerta ai mafiosi che altrimenti lo avrebbero ucciso e, pertanto, i predetti si lasciarono con la prospettiva di chiudere la “trattativa” (Dich. Mori: “*A questo punto Ciancimino si imbestialì veramente. Mi ricordo era seduto, sbatté le mani sulle ginocchia, balzò in piedi e disse:*

*'lei mi vuole morto, anzi, vuole morire anche lei, io questo discorso non lo posso fare a nessuno'. E quindi rimaniamo che la trattativa ha un momento di ripensamento e poi vediamo come va. Troveremo un sistema per chiuderla, senza ulteriori conseguenze*"; Dich. De Donno: *"Convenimmo col Ciancimino... anzi, il Ciancimino decise autonomamente che di questa nostra richiesta non avrebbe assolutamente fatto cenno al suo interlocutore. Ma per prendere tempo e non vanificare questo rapporto e questo spiraglio che si era aperto con Cosa Nostra, avrebbe soltanto riferito che, per il momento, per esigenze, per problemi, diciamo così nostri, il tutto veniva un attimo congelato, sospeso e che quindi non se ne faceva niente. Quindi avrebbe dato sì un messaggio negativo, ma non un messaggio ultimativo. Cioè, comunque restava aperta la porta ad un'eventuale ripresa di dialogo..."*);

tuttavia, nei primi di novembre 1992 Vito Ciancimino aveva chiesto di incontrare di nuovo i Carabinieri (Dich. Mori: *"Penso alla fine di ottobre, i primi di novembre, il figlio di Ciancimino, Massimo, contattò nuovamente De Donno e gli chiese se voleva incontrare il padre da solo... ....De Donno ovviamente me lo disse. Mi chiese l'autorizzazione e io lo autorizzai"*); Dich. De Donno: *"Successivamente all'ultimo incontro io sono tornato dal Ciancimino e..... ...Ciancimino mi richiamò, anzi mi fece sapere che comunque voleva rivedermi)* e, incontrato De Donno, gli chiese cosa effettivamente loro volessero da lui (Dich. Mori: *"poi mi riferì De Donno che Ciancimino disse: 'va be', ma che cosa volete voi?"*);

De Donno rispose che volevano catturare Riina e Vito Ciancimino accettò di aiutare i Carabinieri, chiedendo, a tal fine, di fargli avere le mappe delle utenze di alcune precise zone di Palermo (Dich. Mori: *"De Donno gli rispose: 'noi vogliamo Totò Riina, catturare Totò Riina'. Lui accettò. E chiese preliminarmente a De Donno una serie di mappe, se non vado errato relative all'acqua, al gas, o alla luce, comunque due o tre servizi, relativi alla città di Palermo, in un settore ben preciso: viale della Regione Siciliana, verso Monreale"*); Dich. De Donno: *"Praticamente gli chiesi di collaborare con noi per la cattura di Totò Riina. E il Ciancimino accettò di fornirci informalmente elementi utili a questo scopo.... .... Ciancimino praticamente accettò di farci da,*

*diciamo così da confidente, insomma di darci queste indicazioni.... .... Lui ci chiese di avere dei documenti, che praticamente consistevano in alcune mappe particolareggiate di una parte della città di Palermo.... ...E di alcuni documenti dell'azienda municipale per la fornitura di acqua, quindi contratti di acqua relativi a un certo periodo”);*

secondo Mori, De Donno portò le mappe a Ciancimino il 18 dicembre 1992 e quest'ultimo, però, chiese di disporre di altre indicazioni che, tuttavia, non fu più possibile fargli avere perché il giorno successivo Ciancimino fu arrestato (Dich. Mori: *“Il giorno 18 di dicembre, un giorno prima dell'arresto di Vito Ciancimino, De Donno torna a casa di Ciancimino e gli porta quello che aveva potuto recuperare. Ciancimino non resta soddisfatto, dice: 'no, ma io vorrei...', gli dà delle indicazioni più dettagliate e più precise su come... su quello che voleva, in pratica.... .... l'indomani mattina viene arrestato il Ciancimino”*), mentre, secondo De Donno, egli consegnò le mappe a Ciancimino lo stesso 19 dicembre 1992 poco prima che quest'ultimo fosse arrestato (Dich. De Donno: *“Io procurai questi documenti e glieli consegnai nella sua abitazione, a metà dicembre, 19 dicembre gli portai l'ultima parte di questi documenti. Quello stesso giorno però il Ciancimino venne arrestato”*);

soltanto quando Ciancimino nel marzo 1993 ne aveva parlato con i magistrati, Mori e De Donno avevano saputo che l'intermediario tra Vito Ciancimino e i vertici mafiosi era stato il Dott. Cinà (Dich. Mori: *“...in sede di escussione da parte dei magistrati di Palermo, quando venne fuori il nome di Cinà, che lui sobbalzò e allora si capì che l'intermediario con la controparte era proprio questo Cinà”*; Dich. De Donno: *“Ciancimino questo lo disvelò nella fase della sua collaborazione formale con la Procura di Palermo e indicò nel medico di Salvatore Riina, il dottore Cinà, il suo intermediario”*);

Mori aveva sempre informato il suo superiore Gen. Subranni dello sviluppo degli incontri con Vito Ciancimino (Dich. Mori: *“..dopo il primo incontro, perché fino al primo incontro era molto dubbioso sull'effettivo sviluppo che poteva avere questa vicenda, dopo il primo incontro, appena tornato, andai da Subranni. Introdussi il*



*discorso dicendo che Vito Ciancimino aveva parlato bene di lui e poi lui così seppe di quello che era il mio intendimento.... ..E poi lo informai che era finito il 18 ottobre”)* e anche De Donno, a sua volta, ha confermato che sin dall’inizio, prima di autorizzarlo a contattare Ciancimino, Mori aveva parlato con Subranni (*PUBBLICO MINISTERO: Anche se oggi è generale. Il colonnello Mori, prima di dare il via libera a lei, per questo avvio di contatti, o anche successivamente, ha rappresentato questa iniziativa presso comandi superiori dell'Arma?; TESTE De Donno: Sì, ne parlò col comandante del ROS dell'epoca, il generale Subranni”*);

Mori era ben consapevole che Vito Ciancimino effettivamente conosceva i mafiosi “corleonesi” (“Dich. Mori: “*Gli ho detto: 'ma lei li conosce questa gente?' Sapevo benissimo che li conosceva, Ciancimino è di Corleone*”), cioè Riina e Provenzano, cosa di cui aveva avuto conferma quando Ciancimino si era adirato per la richiesta di far consegnare i predetti (Dich. Mori: *Guardi, io, in quel momento lì, quando lui scattò in piedi, mi disse, dice: 'lei mi vuole morto. Anzi, vuole morire anche lei?', ebbi la sensazione precisa che era in grado di fare una trattativa, di imporsi come intermediario. Prima no. Prima ritenevo che millantasse, o comunque cercasse di giocarmi, di portarmi dove voleva lui. Ma in quel momento vidi che veramente aveva paura*”);

Mori aveva intenzione di far pedinare Vito Ciancimino, se la “trattativa” fosse proseguita, per scoprire con chi si incontrasse il predetto (Dich. Mori: “*io ero anche orientato eventualmente, se lui, come ritenevo, avesse portato a lungo la trattativa, di fare dei servizi di pedinamento su Ciancimino, per vedere effettivamente come contattava, chi contattava e se contattava. Questo, poi, non è avvenuto perché ha bruciato i tempi, Ciancimino*”);

Ciancimino non formulò mai proposte concrete per la “trattativa” e, pertanto, non si parlò mai del “papello” (Dich. Mori: “*PUBBLICO MINISTERO: ....trattativa con "papello", o trattativa del "papello"... ..lei, al di là del racconto di stamani, è in grado... e a prescindere, per essere più esatti, dal racconto di stamani, è in grado di fornire una qualche indicazione in questa sede?....; TESTE Mori: No, nient'altro. Mi*

rendo conto che quella trattativa fra noi e Ciancimino possa avere sollecitato dall'altra parte qualche valutazione, qualche considerazione, anche qualche analisi. Ma io, a parte quello che ho detto, non so nient'altro.... .... Ma il "papello" assolutamente non c'era. Né ho mai sentito parlare neanche di... di, ecco, di punti che potevano essere presi in esame.... .... non se n'è mai neanche parlato, in nessuna maniera, nel rapporto tra me e Ciancimino”; Dich. De Donno: “*AVV. Cianferoni: ...le è mai risultato, nel corso di questa trattativa, un ragionamento oppure un qualcosa di più preciso a proposito di un pezzo di carta - che in questo processo si conosce come "papello" - proveniente dall'associazione da destinare a questo Stato, come lei lo chiama; TESTE De Donno: No*”).

5.2.- Indi, vengono riportate (alle pagg. 1313-1315) le pagine più pertinenti della sentenza di secondo grado del processo sulle stragi in continente, ossia della sentenza n. 4/2001 pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Firenze il 13 febbraio 2001 (doc. 50 della produzione del P.M. all’udienza del 26 settembre 2013)<sup>27</sup>.

In sostanza i giudici della Corte d’Assise d’Appello mostrano di credere al racconto dei due ufficiali del ROS sia perché confermato nel contraddittorio delle parti, sia perché combaciava perfettamente con quanto dichiarato al riguardo dal collaboratore di giustizia Giovanni BRUSCA.

Pertanto, la proposta di farsi mediatori di una disponibilità dello Stato sarebbe stato solo un escamotage per superare la diffidenza e le remore di CIANCIMINO ad accettare di poter diventare un loro confidente, che era poi il loro vero e unico obiettivo.

La sentenza di appello, dunque, nulla aggiunge ai dati di fatto già enucleati dalla sentenza di primo grado, se non nell’inciso in cui rileva che “*i contatti tra i due ufficiali*” con Vito Ciancimino erano iniziati nel giugno 1992, come se anche MORI

---

<sup>27</sup> Ivi si legge tra l’altro che era stata avanzata richiesta di rinnovazione del dibattimento per sentire nuovamente MORI e DE DONNO – dopo che si era saputo che dovevano deporre dinanzi alla Corte d’Assise di CL sull’esito delle indagini loro delegate dopo la strage di Capaci su vicende di corruzione che coinvolgevano ambienti mafiosi - al fine di avere da loro elementi in ordine *la sussistenza, di un qualche legame causale fra le stragi del 1993 e le indagini su “corruzione e tangenti”*.

avesse partecipato ai primi incontri, almeno a far data da giugno (ma è anche vero che i due ufficiali agivano di concerto tra loro e questo potrebbe spiegare il plurale usato da quella sentenza).

### **5.3.- Il memoriale consegnato da Mario MORI al P.M. di Caltanissetta il 23 settembre 1997.**

E' stato acquisito agli atti (v. doc. n. 41 della produzione del P.M. all'udienza del 26 settembre 2013) un memoriale presentato da Mario Mori alla Procura di Caltanissetta il 23 settembre 1997 (e, precedentemente, l'1 agosto 1997, alla Procura di Firenze) avente come oggetto proprio "*contatti con Ciancimino Vito Calogero*".

Si rimanda alla sentenza per la parte di interesse.

Nel memoriale v'è una sintetica ricostruzione dei contatti con Ciancimino sostanzialmente coincidente con quella che successivamente Mori avrebbe fatto testimoniando nel processo e, in qualche punto, ancora difforme alla testimonianza di De Donno nel medesimo processo (v. sopra).

La sentenza rimarca che anche nel predetto memoriale Mori utilizza espressamente – e ripetutamente – la parola "trattativa" per definire i contatti con Ciancimino.

(Sulla utilizzabilità del memoriale come fonte di prova erga omnes, ex art. 237 c.p.p. cfr. Cass. 4 aprile 2013 n. 28036, Rausse, secondo cui "*le dichiarazioni contenute in un memoriale proveniente dall'imputato acquisito agli atti del processo sono utilizzabili <<erga alios>> senza limiti, salvo l'obbligo del giudice di verificarne l'attendibilità*"; nello stesso senso, anche Cass. 26 maggio 2015 n. 27173, Nardella, secondo cui "*le dichiarazioni confessorie o le ammissioni contenute in un documento proveniente dall'imputato non incontrano il limite alla loro utilizzabilità stabilito dall'art. 63, comma primo, cod. proc. pen., in quanto la norma si riferisce solo alle dichiarazioni rese, dinanzi all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, nel corso delle indagini preliminari*").

#### **5.4.- La testimonianza di Mario MORI al processo “BORSELLINO ter”(udienza del 27 marzo 1999).**

La sentenza tralascia la testimonianza di De Donno poiché si è incentrata per lo più sulla figura di Angelo Siino, mentre riporta un ampio estratto della deposizione resa da Mario Mori.

In sintesi, MORI dichiara che il ROS – di cui era divenuto vice comandante nell’agosto del ’92 - è uno dei Servizi Centrali di Polizia Giudiziaria istituiti e regolati con legge del 1991.

L’incontro con BORSELLINO alla caserma Carini fu il 25 giugno, ed era stato il magistrato a chiedere un incontro in un luogo riservato; e lui, MORI, scelse la caserma Carini. Il dott. BORSELLINO gli chiese se il ROS era disponibile a sviluppare un’indagine nel settore “mafia e appalti”, che lui riteneva essenziale per fare compiere un salto di qualità alle indagini contro la criminalità mafiosa. Tuttavia, non gli disse se quel filone d’indagine fosse in qualche modo collegato all’indagine sulla strage di Capaci.

La risposta di Ciancimino, che accettava di incontrare DE DONNO, fu successiva al 25 giugno, perché altrimenti ne avrebbe informato lo stesso BORSELLINO.

Ciancimino prese davvero contatto con i vertici dell’organizzazione e lo comprese per la genuinità della paura mostrata per la brusca chiusura della trattativa a seguito della loro richiesta ultimativa.

MORI ha quindi ricostruito il percorso investigativo che condusse alla cattura di RIINA – a partire dalle soffiare raccolte dal compianto M.llo LOMBARDO e dal contributo del pentito DI MAGGIO – ribadendo che CIANCIMINO non vi ebbe alcun ruolo concreto. E ha tenuto a contestualizzare tutta la vicenda (*“Cioè, lo Stato era in ginocchio in quel momento. E noi investigatori, i magistrati, la Polizia Giudiziaria, eravamo in un momento di... quasi di buio totale. E come responsabile del... di un servizio di Polizia Giudiziaria, un servizio centrale di Polizia Giudiziaria, decisi di bandire le lamentazioni e le... e le varie eccitazioni che quei giorni si... si affollavano; i giornali e le televisioni erano pieni di... di gente che lamentava l’impotenza dello*

*Stato e allora mi sembrò mio specifico dovere cercare di incrementare il tipo di attività investigativa in quel settore. E definii due tipi di... di attività: una quello della ricerca specifica del capo di "Cosa Nostra" attraverso un gruppo scelto e individuato da noi nel nos... tra il nostro personale che su... anche su indicazioni dell'allora maresciallo Lombardo, che poi si suicidò anni dopo, cominciò a sviluppare l'indagine esclusiva volta alla ricerca di Salvatore Riina. Attivai poi tutto il personale che si interessava di criminalità organizzata di tipo mafioso perché si... si trovassero delle fonti informative che potessero darci un quadro di conoscenze su cui sviluppare un'attività più incisiva. In questo secondo aspetto, in questo secondo ambito, si fece avanti con una proposta l'allora capitano De Donno...).*

5.4.2.- Da tale testimonianza emerge, a parere del giudice di prime cure, il tentativo di Mario Mori di "sfumare" alcune affermazioni fatte in occasione della precedente testimonianza resa a Firenze poco più di un anno prima.

Tale tentativo può riscontrarsi, ad esempio:

1) riguardo ai primigeni contatti con Vito Ciancimino nel mese di giugno 1992 e, comunque, antecedenti alla strage di via D'Amelio ("Io penso che il contatto... l'avance, diciamo, tra De Donno e Massimo Ciancimino, cioè la proposta di De Donno a Massimo Ciancimino é prima del 25; la risposta é sicuramente dopo il 25 di... di giugno, dopo l'incontro.... ... ..Sì, perché altrimenti ne avrei parlato con il dottor Borsellino; cosa che invece assolutamente non si é verificata; P.M. dott. DI MATTEO: - E poi materialmente quando si realizza il primo contatto diretto, il primo incontro tra il capitano De Donno ed il Ciancimino?; TESTE MORI: - Guardi, questo non glielo so dire, bisognerebbe chiederlo proprio a De Donno. Certamente nel corso del mese di luglio lui si incontra con Ciancimino.... .... Il 25 di giugno, quando incontro Borsellino, non abbiamo ancora la risposta da parte di Vito Ciancimino; ... .... P.M. dott.ssa PALMA: - Allora questa... la mia domanda era in questo senso: dal 25 giugno al 19 luglio ci furono degli ulteriori contatti? Cioé, si portò a termine questa volontà di incontro fra il Ciancimino e prima il capitano De Donno e poi con lei? Cioé, prima

della strage di via D'Amelio già si ebbe...? Forse...; TESTE MORI: - Non glielo so collocare nel tempo il momento preciso in cui Ciancimino dice: "Va bene, voglio... venga pure il capitano". Se ciò é avvenuto prima del 19 o dopo. Io penso che solo De Donno lo può dire con... con esattezza..") a fronte della più netta indicazione precedentemente fornita il 24 gennaio 1998 (Dich. Mori: "questo primo contatto - che poi sono più di uno - tra De Donno e Massimo Ciancimino, avviene tra Capaci e via D'Amelio. Quindi diciamo nel giugno del '92. Vito Ciancimino, sollecitato dal figlio, accetta... ..E ci sono una serie di colloqui che quindi partono... adesso, De Donno poi può essere più preciso, non so quand'è il primo, comunque partono nel giugno e si sviluppano tra il giugno e il luglio, a cavallo anche del secondo fatto grave, cioè via D'Amelio") peraltro senza alcun cenno all'attesa di risposte da parte di Vito Ciancimino non ancora pervenute sino al 25 giugno 1992 (circostanza di cui, d'altra parte, neppure De Donno aveva fatto alcun cenno: "E abbiamo provato il contatto che, tra la strage di via Capaci e la strage di via d'Amelio, avviene. Perché Ciancimino accetta di incontrarmi nella sua abitazione di Roma... ..Io vado dal Ciancimino e incontro il Ciancimino sempre nella sua abitazione di Roma, da solo, due, tre volte. Nell'intervallo tra le due stragi: la strage del dottor Falcone e del dottore Borsellino...");

2) riguardo, più in generale, a quella che egli, in prima battuta, non aveva avuto alcuna remora a definire come "trattativa" ed alle sue finalità quanto meno concorrenti di ottenere la cessazione delle stragi (v. deposizione appena riportata del 27 marzo 1999: "Partimmo dalla situazione, della difficoltà, parliamo di muro contro muro in quel momento, (cioè): "Ma non si può vedere di... di avere qualche notizia, di avere qualche contatto con questa gente?".... ..Io adesso non ricordo con esattezza, ma il discorso era... era basato su questo: noi dobbiamo trovare qualche sistema per venire a capo di questa situazione. Erano frasi quasi tutte a doppio senso, nel senso che lui la poteva interpretare: "Va bene, allora tu vuoi venire ad una trattativa con qualcheduno". Da parte mia invece c'era il concetto che: "Va bene, io voglio da te qualche notizia che mi consenta di fare dei passi avanti nell'indagine", perché... Queste

*erano le due posizioni..” a fronte delle più nette e ripetute dichiarazioni del precedente 24 gennaio 1998: “Noi volevamo solo arrestare della gente che delinqueva..... ..La trattativa nostra con Ciancimino era solo per vedere di sapere qualche cosa di più di Cosa Nostra e arrestare questa gente. E basta; AVVOCATO Li Gotti: E poi era di interrompere la strategia stragista; TESTE Mori: Certo. Certo, certo..... .. 'Ma signor Ciancimino, ma cos'è questa storia qua? Ormai c'è muro contro muro. Da una parte c'è Cosa Nostra, dall'altra parte c'è lo Stato? Ma non si può parlare con questa gente?' La buttai lì convinto che lui dicesse: 'cosa vuole da me colonnello?' Invece dice: 'ma, sì, si potrebbe, io sono in condizione di farlo'. E allora restammo... dissi: 'allora provi'.... ..18 ottobre, quarto incontro. Ciancimino, con mia somma sorpresa, perché fino a quel momento, anche con tutte le affermazioni: 'io ho preso contatto', non ci credevo. Ciancimino mi disse: 'guardi, quelli accettano la trattativa..'” peraltro corrispondenti a quelle nella medesima sede rese da De Donno: “E gli proponemmo di farsi tramite, per nostro conto, di una presa di contatto con gli esponenti dell'organizzazione mafiosa di Cosa nostra. Al fine di trovare un punto di incontro, un punto di dialogo finalizzato alla immediata cessazione di quest'attività di contrasto netto, stragista nei confronti dello Stato. E Ciancimino accettò... .. Al quarto incontro, Ciancimino invece si fece portatore di un messaggio di accettazione della nostra richiesta di trattativa, di dialogo, di discorso dei vertici siciliani. Cioè, ci disse: 'sono d'accordo. Va bene, accettano'”);*

3) riguardo alla risposta ai mafiosi su chi essi Carabinieri rappresentassero in quel frangente, anche in questo caso qui molto generica (“...“Lei non si preoccupi, andiamo avanti che poi si vedrà”....”) a fronte della inequivoca e ben più specifica affermazione della precedente testimonianza resa pure a Firenze da De Donno (E, nel corso di questi incontri, facemmo intuire al Ciancimino che chiaramente questa non era una nostra iniziativa personale.... ..gli lasciammo intuire che eravamo lì, ma avevamo la capacità di fare questa iniziativa... .. facevamo capire a Ciancimino che sopra di noi c'era qualcun altro.... ..Rappresentavamo lo Stato, diciamo così.... .. Noi rappresentavamo lo Stato, che è una cosa diversa dalla politica. Noi, nella trattativa,

*eravamo lì in veste di rappresentanti dello Stato..... .. quindi noi rappresentavamo, nella mente del Ciancimino, le persone istituzionalmente competenti o con il potere istituzionale che poteva garantire un discorso di questo genere”);*

4) riguardo all’idea originaria di cercare un contatto in “cosa nostra” che qui viene attribuita da Mori al solo De Donno senza più riferimenti – almeno espliciti – alla sua preventiva autorizzazione ed alla stessa ideazione dell’iniziativa (“...*fummo in effetti noi a lanciare il primo sasso, cioè fu De Donno che contattò Massimo Ciancimino, il figlio di Ciancimino, per ottenere questo incontro e non viceversa. Quindi l’input era nostro, l’iniziativa era nostra*”), mentre il 24 gennaio 1998 aveva chiaramente attribuito a sé quell’ideazione (“*A fine maggio, mi sembra 24, 25, non ricordo bene, c’è la strage di Capaci..... .. Ritenni che era un impegno morale, oltre che professionale, fare qualche cosa di più, di diverso, per venire a capo, nelle mie possibilità, di queste vicende, di questa struttura che stava distruggendo i migliori uomini dello Stato...*”) e riferito, quindi, di avere espressamente autorizzato De Donno a contattare Ciancimino (“*Lo autorizzai a procedere a questo tentativo*”).

5.4.3.- Anche in occasione della deposizione del 27 marzo 1999 Mori ha posticipato la conoscenza dei contatti con Ciancimino da parte di Subranni al momento successivo al primo incontro dello stesso Mori con Ciancimino in data 5 agosto 1992 (“*P.M. dott. DI MATTEO: - .... lei e il capitano De Donno avete notiziato qualcuno di questi incontri con il Ciancimino? E per qualcuno intendo qualcuno dei vostri superiori o l’Autorità Giudiziaria; TESTE MORI: - Sì. Dopo il primo incontro...*”), senza alcun cenno di smentita, però, della contraria e precisa affermazione di De Donno sulla conoscenza da parte di Subranni già dei precedenti incontri dello stesso De Donno con Ciancimino (“*PUBBLICO MINISTERO: ....Il colonnello Mori, prima di dare il via libera a lei, per questo avvio di contatti, o anche successivamente, ha rappresentato questa iniziativa presso comandi superiori dell’Arma?; TESTE De Donno: Sì, ne parlò col comandante del ROS dell’epoca, il generale Subranni*”).



### **5.5.- Le dichiarazioni di Giuseppe DE DONNO al processo MORI/OBINU.**

Nel processo a carico di Mori e Obinu per il reato di favoreggiamento Giuseppe De Donno è stato esaminato, in qualità di indagato in procedimento connesso, all'udienza dell'8 marzo 2011.

Ha precisato che i contatti con Vito CIANCIMINO nascono nel giugno '92, mentre prima della morte di FALCONE aveva avuto, con i CIANCIMINO, solo rapporti inerenti ai compiti investigativi, per perquisizioni o esigenze connesse agli interrogatori, a pare incontrare qualche volta nelle aule di tribunale Massimo CIANCIMINO, che all'epoca assisteva il padre.

Ribadisce che dopo Capaci il generale MORI decise di avviare una serie di iniziative investigative e a lui fu affidato il compito *“di individuare potenziali attività informative che potevano fornirci spunto e elemento per capire quello che stava accadendo in quel periodo. In una analisi di queste potenzialità, ritenni che potevamo tentare di avvicinare Vito Calogero Ciancimino, per verificare una sua eventuale disponibilità a collaborare con noi. Parlai di questo al Colonnello Mori che accettò...”*.

Contattò Massimo CIANCIMINO un giorno in occasione di un volo aereo e gli chiese se il padre era disponibile ad incontrarlo. Dopo qualche giorno, Massimo gli fece avere la risposta affermativa del padre e così lui si recò al domicilio di via San Sebastiano in Roma.

Ne seguirono tre incontri, tutti a carattere interlocutorio, e compresi nell'intervallo tra le due stragi; ma tiene a precisare che *“Chiaramente il nostro obiettivo principale era quello di avere delle indicazioni, delle valutazioni che ci consentissero di capire”*.

E infatti in tutti questi incontri, e fin dalla prima volta, DE DONNO chiese a CIANCIMINO *“di avere elementi utili per capire quello che stava succedendo. Cioè io, la prima volta che andai da Ciancimino gli chiesi, perché mi chiese chiaramente che cosa volessi. Volevo capire, volevo elementi per decifrare che era quella che era l'esigenza di tutti, nessuno escluso in quel momento, quello che stava succedendo. Inevitabilmente capire significava potere avere elementi per indirizzare le indagini e quindi, conseguentemente arrivare ai responsabili della strage”*.

Li ricorda come incontri molto faticosi perché doveva riuscire a vincere la diffidenza di CIANCIMINO, a guadagnarsi la sua fiducia su quelle che fossero le sue reali intenzioni. Ma poi sopraggiunge la strage BORSELLINO che lo indusse a compiere quello che definisce *“un salto di qualità nel lavoro”*, anche approfittando del fatto che CIANCIMINO appariva davvero scosso e turbato dalla sequenza di quei tragici avvenimenti.

Gli fece presente la necessità e l'urgenza di capire e a tal fine di accettare a incontrarsi con il suo comandante *“Perché Ciancimino era un capo e doveva parlare con un capo”*. Infatti, spiega ancora DE DONNO, *“Introducendo il Colonnello Mori, Ciancimino accettava una interlocuzione di livello che non era più il capitano De Donno, era il Colonnello Mori, cioè era il rappresentante del Ros Carabinieri, quindi accettava implicitamente un rapporto con lo Stato che lo poneva ormai al di là di certe scelte, cioè non poteva più tornare indietro e questo per noi era un vantaggio incommensurabile perché comunque noi, da un personaggio come Vito Calogero Ciancimino ne avremmo ottenuto, quantomeno a livello informativo, delle indicazioni insostituibili e lui accetta di incontrare il Colonnello Mori”*.

Il primo incontro con MORI avviene il 5 agosto, e come nei successivi, nessuno era presente. Anzi, Agigugne DE DONNO che *“sin dal primo momento del primo incontro con lui, lui mi disse di non parlare assolutamente di questa attività con nessuno, tanto meno con il figlio che non riteneva assolutamente adeguato a conoscere queste notizie e che doveva rimanere un discorso fra noi due”*.

Il secondo incontro fu a fine agosto. In tutto furono quattro gli incontri (di questa prima fase) con MORI. Nel corso già del primo incontro venne fuori l'idea *“di tentare, per il tramite di Ciancimino, un contatto con Cosa Nostra per capire quali erano le intenzioni e le idee di Cosa Nostra. Noi, ripeto, non abbiamo mai inteso gestire nessuna trattativa, nessuna opzione di discussione, di gestione e di niente”*. (...) *“tanto è vero che quando Ciancimino – al secondo incontro - accetta di farsi portavoce di una nostra istanza nei confronti di Cosa Nostra, al terzo incontro, lui torna e dice: io ho parlato con il mio referente, lui non ci dice con chi aveva parlato”*. Li avvisò, e forse

lui e il colonnello ebbero il torto di sottovalutare l'ammonimento, che da quel momento non si scherzava più (alludendo evidentemente alle schermaglie iniziali) e su cose di quel genere, si poteva anche morire. Aggiunse che era disposto a cercare un contatto a patto che potesse fare i loro nomi e in che veste loro chiedevano di avviare quei contatti. Perché doveva essere chiaro che né era stato lui l'ideatore della faccenda, né era lui il referente dei carabinieri, poiché questo gli poteva costare la vita. E quindi bisognava che fosse chiaro fin dall'inizio quali erano le rispettive posizioni. Al terzo incontro, disse che aveva contattato un referente che però voleva sapere per conto di chi agissero i carabinieri, perché o erano pazzi o avevano davvero "le spalle coperte" per avviare un'iniziativa del genere. E pretendeva una prova: se erano davvero chi dicevano di essere, dovevano riuscire a risolvere i guai giudiziari di CIANCIMINO e allora avrebbero potuto discutere con "l'altra parte". Ne dedussero che CIANCIMINO stava bleffando e che gli interessava solo risolvere i suoi problemi.

E infatti gli risposero seccamente che non potevano fare nulla per i suoi processi.

Nell'ultimo incontro CIANCIMINO gli comunicò che l'altra parte era disposta a "parlare", ma voleva sapere cosa avessero da offrire: *"Al che il Colonnello gli disse, in maniera molto tranquilla, seria e incontestabile, si consegnino tutti i latitanti e noi gli garantiamo un giusto processo e un trattamento equo per le famiglie. Ricordo che Ciancimino saltò, si colpì le gambe e saltò sulla sedia diventando bianco. Io personalmente, ma credo anche il Generale Mori, in quel momento capimmo che lui veramente aveva parlato con Cosa Nostra, perché lui ci disse, dice voi mi volete morto e dice volete morire pure voi. Lì avemmo la sensazione che lui non ci aveva preso in giro, cioè veramente aveva preso contatti con l'altra parte e veramente aveva trasmesso la nostra richiesta"*.

CIANCIMINO capì che in realtà loro non avevano niente da offrire e niente da trattare e fece loro una specie di lisciabusso: *"perché disse voi, dice "qui si muore, dice qui ci ammazzano. Allora facciamo una cosa, dice io gli dico che voi non volete più discutere di niente, non volete nulla e che quindi questo discorso si interrompe, in maniera tale che comunque io ho fatto un'attività che però non possono pensare né che li ho presi*

*in giro né che era falsa. Chiudiamo la questione qui e poi si vede e non se ne parla più”*”.

5.5.1.- Sulla seconda fase dei contatti con CIANCIMINO che ripresero in quanto Massimo lo contattò nuovamente ai primi di novembre, DE DONNO ripete sostanzialmente le pregresse dichiarazioni e cioè il racconto che aveva già fatto alla Corte d’Assise di Firenze, ribadendo comunque che CIANCIMINO non arrivò a dare alcun contributo come pure si accingeva a fare, per la cattura di RIINA perché fu arrestato il 19 dicembre, proprio il giorno in cui lui, DE DONNO, era andato a portargli le carte che aveva chiesto per tentare di individuare il possibile covo di RIINA.

Ma rispetto al nucleo iniziale del racconto, sulla prima fase dei contatti con CIANCIMINO, solo a seguito di contestazione del P.M. che gli ricordava le precedenti dichiarazioni rese sotto giuramento davanti a quella Corte d’Assise, in cui aveva descritto quei contatti e la loro finalità come una “trattativa”, si decide a ripetere lo stesso termine che invece in precedenza, sia lui che MORI avevano usato senza remore (*“gli proponemmo di farsi tramite per nostro conto, di una presa di contatto con gli esponenti dell’organizzazione mafiosa Cosa Nostra, al fine di trovare un punto di incontro, un punto di dialogo finalizzato alla immediata cessazione dell’attività stragista nei confronti dello Stato.... gli facemmo intendere che noi, nella trattativa, eravamo lì in veste di rappresentanti dello Stato.”*).

E DE DONNO conferma, precisando che *“È quello che ho detto prima, certo. Non certo potevamo andare a titolo personale”*.

Il giudice di prime cure chiosa questa deposizione, rimarcando che il De Donno appare chiaramente influenzato dall’imputazione mossa in quel processo al suo superiore Mori e così scompare del tutto il concetto e il nomen di “trattativa”, che riaffiora, infine, soltanto quando, sollecitato dal P.M., lo stesso De Donno non può che confermare le ben più incisive ed inequivoche dichiarazioni rese quale testimone nel processo di Firenze.

## **5.6.- Le dichiarazioni di Mario MORI nel presente processo**

Su diversi passaggi della vicenda, nelle dichiarazioni spontanee rese in questo processo, all'udienza 8.09.2016, l'imputato Mario Mori ha rinviato alle più dettagliate conoscenze del coimputato De Donno, il quale, però, così come Mori, non ha accettato di sottoporsi all'esame delle parti e nulla ha riferito spontaneamente riguardo al tema dei contatti con Ciancimino qui in esame rinviando a sua volta alle dichiarazioni di Mario Mori (v. verbale udienza dell'8 settembre 2016, e ivi spontanee dichiarazioni di DE DONNO).

Si rinvia alle pagg. 135-1367 per la ricognizione testuale delle dichiarazioni in oggetto. In sintesi, ribadisce che il loro obiettivo era solo quello di acquisire elementi utili alle indagini mirate all'individuazione dei responsabili della strage di Capaci; e in tale prospettiva il cap. DE DONNO, che *“ben conosceva il ruolo di protagonista che aveva rivestito e che ancora rivestiva all'epoca Vito Ciancimino nel condizionamento degli appalti pubblici e più in generale la sua funzione di cerniera tra il mondo politico e imprenditoriale e l'ambito mafioso”*, ritenne *“che, opportunamente contattato, Vito Ciancimino avrebbe potuto accettare il dialogo e al limite accondiscendere a qualche forma di collaborazione se non altro per dimostrare la sua sempre proclamata estraneità a Cosa Nostra”*.

Va segnalato come il dichiarante abbia fatto un pò di “confusione”, almeno rispetto alla sua recedente versione sui tempi di sviluppo dei contatti con CIANCIMINO, a proposito delle ragioni che avrebbero indotto CIANCIMINO ad accettare l'interlocuzione con DE DONNO: *“L'orrore per le morti di Salvo Lima, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino fu asseritamente, per Vito Ciancimino, la spinta che lo aveva indotto ad accettare l'interlocuzione con l'Ufficiale”*).

Nel corso dei primi contatti, *“Ciancimino descrisse i fatti che lo avevano visto protagonista, da cui emergeva chiaramente la fondamentale funzione di snodo da lui avuta nei rapporti tra mafia e mondo politico e imprenditoriale. Per Ciancimino il*

*sistema tangenzioso era connaturato all'economia nazionale e per forza di cose si sarebbe ricostituito alla fine dell'inchiesta Mani Pulite allora in corso”.*

Da qui la proposta di infiltrarsi per conto dello Stato nel sistema che già lui ben conosceva. DE DONNO prese tempo, ma percependo che dietro questa offerta di collaborazione vi fosse una certa volontà di dialogo, gli chiese se era disponibile a incontrare MORI *“ottenendone una risposta affermativa”.*

MORI dice che era convinto all'epoca che *“per combattere concretamente la mafia occorreva confrontarsi con chi dell'organizzazione conosceva perfettamente i personaggi e le trame, anche se questi tipi di contatti presentavano maggiori problematiche e indubbi pericoli anche personali. Nella vicenda però ritenevo di avere un vantaggio importante dato dal fatto che Ciancimino era in attesa di decisioni connesse ai propri procedimenti giudiziari aperti, che se a lui sfavorevoli, come era ipotizzabile, lo avrebbero riportato in carcere definitivamente”.*

Aggiunge che comunque, partendo dalla consapevolezza frutto delle pregresse e recenti indagini nel settore *“mafia e appalti”* del ruolo di cerniera tra politica mafia e imprenditoria che CIANCIMINO aveva ricoperto *“mi ripromettevo di acquisire da lui elementi che mi potessero fare progredire nelle indagini, per l'identificazione di mandanti e autori delle stragi di Capaci e Via D'Amelio”.*

CIANCIMINO non fece nessuna rivelazione, ma *“restava il fatto significativo che aveva ammesso di conoscere persone e fatti collegati a Cosa Nostra e se avesse portato qualche notizia, di tipo sia pure interlocutorio, si sarebbe spinto ad ammissioni o considerazioni da noi sicuramente sfruttabili”.*

Decise di non rivelare nulla alla Procura di Palermo, avvalendosi della facoltà di mantenere il segreto su fonti confidenziali, e memore dei contrasti insorti con quell'ufficio a seguito degli sviluppi dell'inchiesta *“mafia e appalti”.*

Ribadisce che CIANCIMINO al successivo incontro disse che aveva contattato un referente interessato, ma che voleva sapere a che titolo loro agissero.

Per gli altri passaggi delle dichiarazioni ( e in particolare sulla vicenda VIOLANTE sulla quale lo stesso MORI rinvia alle dichiarazioni spontanee rese il 21 gennaio 2016) si rinvia alle cit. pagine della sentenza in atti

5.6.1.- A parere del giudice di prime cure risalta evidente il comprensibile tentativo di Mori di calibrare la ricostruzione degli accadimenti di modo da non lasciare alcuno spazio alla tesi accusatoria in verifica nel presente processo, e ciò affidandosi a dichiarazioni spontanee che gli hanno consentito di omettere o ridimensionare alcuni passaggi della sua precedente ricostruzione dei fatti.

Così in tale ultima ricostruzione v'è spazio soltanto per l'intendimento del Mori di utilizzare Vito Ciancimino esclusivamente come proprio confidente per acquisire notizie utili sull'organizzazione mafiosa. Non v'è più alcun cenno, quindi, all'idea originaria che l'aveva determinato a cercare quel contatto e cioè quella di fare qualcosa per far cessare le stragi quanto meno concomitante con quella di individuare i responsabili della strage di Capaci, in modo ben più diretto e chiaro riferita inizialmente anche da De Donno ("...un punto di dialogo finalizzato alla immediata cessazione di quest'attività di contrasto netto, stragista nei confronti dello Stato").

Ciò spiega perché nella sua ultima ricostruzione Mario Mori "dimentica" il passo forse più importante e certamente più significativo della sua interlocuzione con Vito Ciancimino ("...'*Ma signor Ciancimino, ma cos'è questa storia qua? Ormai c'è muro contro muro. Da una parte c'è Cosa Nostra, dall'altra parte c'è lo Stato? Ma non si può parlare con questa gente?' La buttai lì convinto che lui dicesse: 'cosa vuole da me colonnello?' Invece dice: 'ma, sì, si potrebbe, io sono in condizione di farlo'. E allora restammo... dissi: 'allora provi'...'"*), allorché egli ebbe ad invitare quest'ultimo a prendere contatto con i vertici di "cosa nostra" per porre termine alla contrapposizione frontale, che, peraltro, lasciava presagire ulteriori nefaste azioni già paventate sia da organi istituzionali (v. allarmi lanciati dal Capo della Polizia e dal Ministro dell'Interno), sia da possibili future vittime, tra le quali il Ministro Mannino che si era già prontamente rivolto per tale ragione anche al Gen. Subranni.

Sulla finalità di instaurare un dialogo con i mafiosi per ottenere l'immediata cessazione della strategia stragista, da ultimo tralasciata da Mori nelle dichiarazioni spontanee sopra riportate, ancora più chiaro è stato, nella sua prima deposizione, Giuseppe De Donno con riferimento alla proposta che egli e Mori fecero a Vito Ciancimino: “E gli proponemmo di farsi tramite, per nostro conto, di una presa di contatto con gli esponenti dell'organizzazione mafiosa di Cosa nostra. Al fine di trovare un punto di incontro, un punto di dialogo finalizzato alla immediata cessazione di quest'attività di contrasto netto, stragista nei confronti dello Stato. E Ciancimino accettò”.

Piuttosto, quella frase pronunciata da MORI nella sua deposizione a Firenze e dimenticata nelle sue dichiarazioni spontanee dimostra *incontestabilmente*, scrivono i giudici di primo grado, che non si intendeva affatto raccogliere soltanto le confidenze di Ciancimino utilizzandolo come mero “*informatore*”, ma, piuttosto, si intendeva utilizzare questi per instaurare un dialogo con “*cosa nostra*” e, quindi, per una attività che certamente trascende quella del mero informatore per trasmodare più in quella, semmai, di un agente provocatore, non certo consentita alla P.G. in assenza di preventiva comunicazione all'autorità giudiziaria competente per le indagini (v., con riferimento alle azioni sotto copertura, anche art. 9 comma 4 della legge 16 marzo 2006 n. 146) ed anzi, addirittura trascendendo anche quella dell'infiltrato, la cui condotta non può certo inserirsi con rilevanza causale in un'azione criminale, ma, assumendo soltanto carattere di marginalità rispetto a questa, deve prevalentemente concretizzarsi nell'osservazione, nel controllo e nel contenimento delle azioni illecite altrui.

Invece, nel caso in esame, con quella richiesta di dialogo avanzata dal Mori, veniva sollecitata a “*cosa nostra*”, “*istigandola*” di fatto alla formulazione di richieste di carattere minaccioso nei confronti dello Stato al cui accoglimento soltanto la stessa organizzazione mafiosa “*cosa nostra*” avrebbe modificato la sua già intrapresa strategia stragista.



5.6.1.- Nella sua più recente ricostruzione degli accadimenti, segnala ancora il giudice di prime cure, MORI omette accuratamente di utilizzare il termine “trattativa” e tenta di ridimensionare – *rectius*, rimediare a – le sue precedenti dichiarazioni proponendo diverse definizioni (“contatto, relazione, rapporto, scambio di idee, abboccamento, discussione e altri simili”), che, contrariamente a quanto dallo stesso sostenuto, non sono affatto “*affini*” (v. dich. spontanee sopra riportate), né tanto meno sinonimi di “trattativa”. E in sostanza pende le distanze da una versione dei fatti imperniata sul concetto di trattativa, ma al contempo, percependone la rilevanza, attribuisce in modo sibillino ad altri non meglio precisati ed indicati, ma definiti come più “qualificati” e “disponibili” la disponibilità ad aprire una trattativa con Cosa Nostra (“Da quanto sopra si deduce che se una trattativa vi è stata, questa non è da attribuire a Mori e De Donno, ma a qualche altro che agli occhi di Cosa Nostra appariva senza altro più qualificato e disponibile.....”).

#### **5.7.- I contatti tra i carabinieri e Vito CIANCIMINO negli scritti e nelle dichiarazioni di quest’ultimo**

La sentenza esamina quindi il contributo ricavabile dall’altro protagonista diretto della vicenda. E si profilano anzitutto le dichiarazioni rese da Vito CIANCIMINO in occasione di alcuni interrogatori avvenuti sia nei primi mesi del 1993 dopo l’arresto del 19 dicembre 1992, sia negli anni successivi tra il 1996 e il 1998.

Inoltre, alcuni scritti dello stesso Vito Ciancimino: ma, si precisa, solo quelli che senza ombra di dubbio siano riferibili alla grafia di Vito Ciancimino, escludendo, quindi, sia quelli di cui è stata accertata la falsità o, comunque, l’alterazione anche parziale, sia quelli di cui non è stato possibile procedere ad una attribuzione certa, essendo anche per questi elevatissima la probabilità della loro alterazione per opera di Massimo Ciancimino.

*Gli interrogatori di Vito CIANCIMINO.*

Nel fascicolo del dibattimento sono stati acquisiti, innanzitutto, quali atti irripetibili, tre verbali di dichiarazioni rese da Vito Ciancimino al P.M. rispettivamente in data 3 giugno 1996, 5 agosto 1997 e 3 aprile 1998.

In estrema sintesi, e per i fatti che rilevano in questa sede, ha riferito:

- che il Cap. De Donno, amico del figlio Massimo, aveva chiesto di incontrarlo e che egli, dopo alcuni precedenti rifiuti, dopo l'uccisione di Lima e le stragi di Capaci e via D'Amelio, aveva infine acconsentito;
- che, ricordando meglio, forse i primi contatti tra De Donno e Massimo Ciancimino erano avvenuti dopo l'omicidio Lima e prima delle stragi;
- che nonostante fosse stato logico che per primo il De Donno avesse esplicitato le ragioni di quell'incontro, ciò nonostante egli aveva subito preso la parola dicendo che non condivideva ciò che era accaduto, le stragi, e che dietro queste e il precedente omicidio Lima riteneva vi fosse un'unica strategia di tipo politico, aggiungendo, comunque, che quale che fosse la matrice dei delitti, egli intendeva offrire la propria collaborazione purché fossero coinvolti i superiori livelli istituzionali;
- che, conseguentemente, dopo questo primo incontro che avvenne il 25 o il 26 agosto 1992 le parti decisero di rincontrarsi (*"..restammo d'intesa di rincontrarci. Questo colloquio tra il Capitano e...; si è svolto verso la fine di Agosto il 25 o 26 del 1992"*);
- che, quindi, vi fu effettivamente un successivo incontro, l'1 settembre successivo, con il Capitano De Donno ed il Col. Mori ai quali egli ribadì la propria disponibilità a collaborare e chiese se vi fosse spazio per tale dialogo che intendeva portare avanti con quegli interlocutori in termini strettamente personali;
- che Mori e De Donno accettarono, ed egli, quindi, dopo circa venti giorni aveva contattato Antonino CINA' (nome che si deciderà a fare solo al termine dell'interrogatorio del 17 marzo, dopo essersi consultato con il proprio difensore e preciserà allora di averlo incontrato due volte, a settembre e a dicembre), il quale, però, aveva avuto un atteggiamento altezioso ed evasivo invitandolo, innanzitutto, a utilizzare il contatto con i Carabinieri per "sistemare" la sua situazione;

- che soltanto in un secondo momento, invece, il Cinà gli fece sapere che era autorizzato a trattare coi Carabinieri;
- che egli, pertanto, aveva contattato i Carabinieri, i quali però gli proposero di consegnare alla Giustizia alcuni latitanti in cambio di un equo trattamento per loro e per i familiari degli stessi;
- che, tuttavia, ritenne, in un primo momento, d'accordo coi Carabinieri, di non comunicare quella proposta, perché troppo ultimativa, in quei termini ed inidonea ad aprire un dialogo, decidendo poi di proseguire nei rapporti coi Carabinieri medesimi a titolo personale;
- che, pertanto, egli chiese ai Carabinieri di intervenire sui suoi processi offrendo in cambio la propria collaborazione e disponibilità ad inserirsi nell'organizzazione mafiosa nell'interesse dello Stato (*“chiesi che i miei processi, tutti inventatisi concludessero bene, consegnai una copia del mio libro, forse che voi altri avete, proposi come forza di collaborazione un mio inserimento nell'organizzazione a vantaggio dello stato. Ero consapevole anche che se fossi stato scoperto avrei potuto rimetterci la pelle ma volevo così riscattare la mia vita, riscattarla..”*);
- che i Carabinieri accolsero la sua proposta e gli fornirono alcune mappe e utenze AMAP al fine di individuare latitanti;
- che, nel frattempo, d'intesa con i Carabinieri, il 17 dicembre 1992 era tornato a Palermo per riprendere i contatti con l'intermediario di “cosa nostra” al quale aveva detto una *palla* e cioè che agiva per conto di una personalità politica;
- che prima che gli arrivasse la risposta, che il suo interlocutore si era impegnato a dargli per il martedì successivo, però, era stato arrestato.
- che il Dott. Falcone venne ucciso per colpire Andreotti ed ostacolare la sua elezione alla Presidenza della Repubblica, e dietro doveva esserci la regia di un “grande architetto”.

Ciancimino, inoltre, in occasione dei predetti interrogatori, ha consegnato un documento intestato “*Paradigma collaborazione*”, nel quale, per la parte attinente al

presente processo, tra l'altro, si legge che lui aveva già manifestato la volontà di collaborare con i carabinieri quando fu arrestato: arresto giustificato con il pericolo di fuga perché aveva richiesto il rilascio del passaporto, ma ciò aveva fatto con il pieno accordo dei carabinieri.

\*\*\*

E' a seguito delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato Mario Mori all'udienza dell'8 settembre 2016 ed in allegato alle stesse, con l'accordo delle parti, che sono state, altresì, acquisite, all'udienza del 20 ottobre 2016 le dichiarazioni rese da Vito Ciancimino il 17 e il 31 marzo 1993.

Alle pagg. 1373-1376 della sentenza in atti – cui qui si rimanda - è riportato il testo integrale di entrambi gli interrogatori, i cui passaggi salienti saranno comunque ripresi in seguito.

Al verbale del 31 marzo sono stati allegati alcuni manoscritti dello stesso Ciancimino, nei quali egli ribadisce la sua autonoma determinazione di collaborare con i Carabinieri (*"...A questo punto nell'interesse della mia famiglia è bene fare assoluta chiarezza della situazione che si è venuta a creare sin da quando, mentre ero libero (25-8-92) e senza che mi venissero fatte sollecitazioni specifiche, di mia spontanea volontà ho deciso di collaborare con l'Arma dei Carabinieri"*).

*Gli scritti di Vito CIANCIMINO.*

Agli atti del processo sono stati, poi, acquisiti numerosi documenti attribuiti a Vito Ciancimino che contengono riferimenti ai contatti di quest'ultimo con Mori e De Donno.

Molti di tali documenti sono stati consegnati direttamente da Massimo Ciancimino nel corso dei molteplici interrogatori resi al P.M. nella fase delle indagini preliminari, ma di questi ultimi la Corte d'Assise ha fatto uso assai limitato, escludendone, oltre ovviamente a quelli di cui è stata accertata l'alterazione, anche gli scritti di cui non è

certa l'attribuibilità a Vito Ciancimino - o chi, comunque, ne sia l'autore -, ancorché non sia stato possibile accertare la loro falsità.

Ciò vale in particolare per il c.d. "papello" per il quale, pur non essendo stata riscontrata alcuna traccia di manomissione, manipolazione o altra anomalia, non è stato possibile individuare l'autore; e a fronte dell'accertata falsità o della manipolazione di tanti altri documenti parimenti spacciati per autentici, una doverosa regola di prudenza impone di accantonarlo, potendosi ritenere elevatissimo il rischio di un apposito "confezionamento" da parte dello stesso Massimo Ciancimino per supportare le sovrastrutture da lui create sui fatti di cui ha avuto occasione di avere cognizione o (poche volte) direttamente per essersi trovato in compagnia del padre, ovvero (quasi sempre) per avere letto e sfruttato per le sue fantasiose ricostruzioni alcuni scritti del padre.

Analoga conclusione vale per i dattiloscritti indirizzati al Governatore della Banca d'Italia (dal 1993 al 2005) Fazio, che sono risultati essere stati manipolati attraverso la trasposizione di parti o di righe provenienti da altro documento.

E in sostanza, stante il criterio rigoroso di selezione adottato dalla Corte d'Assise, solo un numero esiguo della massa di documento prodotti da Massimo Ciancimino è stato ritenuto utilizzabile e meritevole di far parte del compendio istruttorio. E tra i documenti scartati figura anche quello classificato "3P", sebbene contenga delle annotazioni manoscritte certamente riferibili alla grafia di Vito Ciancimino (a margine del primo foglio "*Immordino cretino*" ed in calce al secondo foglio "*In questa logica è stato assassinato Falcone e lui lo ha capito tanto è che quando ucciso Lima ha detto ora tocca a me*"), che fu consegnato da Massimo Ciancimino il 13 settembre 2010 ed è costituito da due fogli dattiloscritti.

Ivi si fa riferimento, tra l'altro, al "grande architetto", sorta di super burattinaio che manovrerebbe le fila di tutte le trame e che il presunto autore asserisce di conoscere, lamentando che da quasi quindici anni nessuno dei notabili aveva voluto ascoltarlo in

merito, pur avendo lanciato messaggi fin dal delitto MATTARELLA; ma contiene anche specifici riferimenti ai contatti con il ROS<sup>28</sup>.

Anche per quest'ultimo, infatti, non si può escludere, che la parte dattiloscritta sia opera di Massimo Ciancimino, tanto più che la stessa risulta essere stata scritta con un carattere da computer per stampante, il cui uso da parte di Vito Ciancimino costituirebbe una novità per l'assenza di precedenti.

Ben pochi sono allora i documenti consegnati da Massimo Ciancimino e contenenti riferimenti ai contatti dei Carabinieri con Vito Ciancimino che sono stati ritenuti utilizzabili perché certamente opera di quest'ultimo. (E per una rassegna di quei pochi documenti si rinvia alle pagg. 1387-1391 della sentenza appellata, sempre con l'avvertenza che i passaggi salienti sul tema saranno ripresi successivamente).

Di contro, tra gli altri documenti diversi da quelli consegnati da Massimo Ciancimino, sono certamente utilizzabili tutti quelli che sono stati sequestrati a Vito Ciancimino in data **3 giugno 1996** a seguito della perquisizione effettuata all'interno della sua cella presso il carcere di Rebibbia in Roma, perché la grafia ovvero il luogo del rinvenimento consentono di ricondurli con certezza a Vito Ciancimino.

(Anche qui si rinvia alle pagg. 1392-1396 per la relativa rassegna)

### **5.8.- Conclusioni sulle dichiarazioni e gli scritti di Vito CIANCIMINO.**

La sentenza reputa di scarso aiuto ai fini della ricostruzione della vicenda gli scritti di CIANCIMINO perché ne risulta un racconto sempre piuttosto sommario e con evidenti e forse imprecisioni e contraddizioni, sia sotto il profilo temporale che contenutistico, che, non infrequentemente, rendono criptici alcuni riferimenti: che, a parere della Corte, sembrano finalizzati, anziché a spiegare e fare conoscere, a lanciare, piuttosto, per proprio tornaconto personale, messaggi comprensibili soltanto ad alcuni degli interlocutori da lui prefigurati.

---

<sup>28</sup> *“Mori mi dice di essere stato autorizzato ad andare avanti per la mia strada Ho chiesto di potere incontrare in Privato Violante. Sono ancora in attesa del passaporto promesso dal colonnello dal capitano e dal colonnello. Che concreti rischi corre oggi mio figlio Massimo? Se i mafiosi temevano che falcone avrebbe potuto pilotare le sorti del maxi-processo in Cassazione lo avrebbero dovuto ammazzare prima dell'introduzione del sistema di rotazione E stato ucciso per profilassi non per quello che aveva fatto ma per quello che poteva fare da Roma”.*

Così, sotto il profilo temporale, egli colloca la prima visita a casa sua del Cap. De Donno dopo la strage di via D'Amelio (v. le dichiarazioni, più vicine temporalmente ai fatti, del 17 marzo 1993) e, nelle dichiarazioni più recenti, addirittura alla fine di agosto 1992, in particolare il giorno 25 o 26 (*“Questo colloquio tra il Capitano e...; si è svolto verso la fine di Agosto il 25 o 26 del 1992”*), datando poi il secondo incontro con lo stesso De Donno, questa volta però insieme a Mori, all'1 settembre 1992

Invece, per ammissione degli stessi Mori e, soprattutto, De Donno vi furono almeno tre o quattro visite di quest'ultimo a Vito Ciancimino prima della strage di via D'Amelio e certamente un'ulteriore visita immediatamente dopo di questa, poi seguita da una visita di Mori e De Donno nei primi giorni di agosto e, infine, la visita che Ciancimino indica come avvenuta il 1° settembre 1992, ma che potrebbe coincidere con quella del 29 agosto 1992 di cui hanno pure riferito gli stessi Mori e De Donno.

Peraltro, la ricostruzione temporale di Vito Ciancimino risulta smentita persino dal suo difensore, avv. GHIRON (le cui dichiarazioni rese, in qualità di imputato di reato connesso, in data 19 febbraio 2010 sono state acquisite al fascicolo del dibattimento quale atto divenuto irripetibile a seguito sopravvenuto del decesso del predetto), e dal figlio Giovanni, per le ragioni rispettivamente illustrate a pag. 1398 e alle pagg.1399-1403 della sentenza, cui qui si rinvia.

Va segnalato solo che il giudice di prime cure ribadisce il positivo apprezzamento per l'attendibilità delle dichiarazioni di Giovanni CIANCIMINO, che non soffre di nessuna delle criticità che inficiano invece la “testimonianza” del fratello Massimo (anche perché Giovanni Ciancimino, così come tutti gli altri familiari, si è sempre dissociato dalle iniziative del fratello Massimo e non ha mai fatto nulla per supportarne le propalazioni, tanto che anche nel presente processo, potendo farlo a differenza che nel processo Mori-Obinu, si è avvalso della facoltà di non rispondere).

Che gli ufficiali del ROS si fossero presentati in qualità di emissari di alte personalità istituzionali si ricava poi, ad avviso del primo giudice, sia dalle ragioni degli incontri, come riferite al figlio (Giovanni) da Vito Ciancimino perfettamente coincidenti con la ricostruzione emersa incrociando le dichiarazioni degli stessi imputati, sia dalle

parallele dichiarazioni dell'altro figlio di Vito Ciancimino, Roberto, che, sentito, invece, nel corso di questo dibattimento (udienza dell'11 dicembre 2015), pur non potendo collocare nel tempo quegli incontri perché egli ne ebbe conoscenza soltanto successivamente alla strage di via D'Amelio, ha, però, riferito che il padre gli fece in proposito i nomi del Col. Mori e del Cap. De Donno; e ripete quasi parola per parola le frasi pronunciate dal col. MORI a proposito di quel muro contro muro che aveva preso il posto, in quell'escalation di violenza, al tradizionale rapporto di pacifica coesistenza, o almeno di non belligeranza, che avevano contrassegnato in passato le relazioni tra Stato e mafia.

5.8.1.- Sotto il profilo contenutistico, la sentenza rimarca che Vito Ciancimino ha ripetutamente sottolineato che, in un primo momento il Cinà si era espresso in termini sprezzanti, rifiutandosi in pratica di aprire il chiesto dialogo con i Carabinieri e invitando il Ciancimino medesimo, semmai, a utilizzare quel contatto con i Carabinieri per risolvere i suoi problemi giudiziari personali; e, tuttavia, poi, si era fatto latore della volontà manifestata dai vertici mafiosi di accettare la trattativa con i Carabinieri attraverso il Ciancimino, cui, quindi, conferirono espressa delega in tal senso. Ma successivamente, nelle dichiarazioni più recenti degli anni successivi, dice la Corte, Ciancimino avrebbe precisato di avere ricevuto, sì, quella "delega", ma aggiungendo anche che tale "delega" prima concerneva il Cap. De Donno e poi era stata estesa più in generale ai Carabinieri: *così confermando indirettamente che i vertici mafiosi erano stati informati sin dai primi contatti con il solo De Donno e li avevano autorizzati, se è vero che avevano a tal fine già "delegato" Vito Ciancimino, per poi, successivamente, estendere quella delega ai Carabinieri (più in generale), e cioè al ROS nella persona del suo comandante, il Col. Mori, subentrato ad affiancare DE DONNO* (cfr. pag. 1404).

D'altra parte, il tentativo che traspare in più passi degli scritti di Vito Ciancimino di negare che una "trattativa" tra i Carabinieri e i vertici mafiosi ebbe effettivamente a concretizzarsi, osserva ancora la Corte, è *contraddetta palesemente da altri scritti, quale,*



*ad esempio, il manoscritto nel quale commenta che il noto Salvatore Cancemi, ove, come da questi asserito dopo avere iniziato la collaborazione con la Giustizia, avesse fatto parte dell'organismo di vertice di "cosa nostra", avrebbe dovuto sapere della "trattativa" da questa portata avanti (v. foglio manoscritto nel quale si legge: "Se Cangemi facesse parte della Cupola doveva sapere della trattativa condotta da con la Cupola (come membro autorevole della Cupola) d'accordo coi Carabinieri").*

E lo stesso può dirsi anche per quel foglio manoscritto nella cui parte iniziale Vito Ciancimino fa cenno, anche in questo caso senza alcuna vera spiegazione, all'aver taciuto il nome di un non meglio precisato un uomo politico ed a ciò che aveva detto a Mori e De Donno, appunto, durante la "trattativa" (v. manoscritto nel quale si legge *"Mafioso secondo Marchese 18-11-1992. Se avessi fatto parte di una associazione mafiosa non avrei potuto ipotizzare quella collaborazione fatta coi carabinieri (nome uomo politico PAROLA INCOMPRESIBILE) perché sarei stato costretto a dire il nome, come ho detto durante la trattativa sia al Col. Mori che al Cap. De Donno"*).

La conclusione che la Corte d'Assise trae da una valutazione d'insieme degli scritti di Vito Ciancimino è nel senso di *una chiara reticenza di Vito Ciancimino che, al di là di alcuni passaggi certi (quali, ad esempio, quelli dei ripetuti incontri con Mori e De Donno per la finalità di instaurare un contatto con i vertici mafiosi e quello conseguente dell'interlocuzione con Cinà di cui si dirà meglio più avanti esaminando anche altre risultanze) non consente di ricostruire adeguatamente, né sotto il profilo dei tempi, né sotto il profilo del contenuto, quei contatti che, comunque, tanto Mori e De Donno nelle loro prime esternazioni, quanto lo stesso Vito Ciancimino, concordemente ed esplicitamente hanno ricondotto in modo esplicito ad una "trattativa".*

### **5.9.- Le dichiarazioni spontanee di Antonino CINA'**

All'udienza del 22 settembre 2017, Antonino Cinà, che pure si era sottratto all'esame chiesto dalle parti, ha reso alcune spontanee dichiarazioni, contestando le propalazioni di Massimo Ciancimino, in particolare per la consegna del c.d. "papello"; e nega di

essere mai stato coinvolto ed avere avuto alcun ruolo nella c.d. “trattativa” tra CIANCIMINO Vito e gli ufficiali del ROS; e, però, ha affrontato anche il tema dei suoi rapporti con Vito Ciancimino, partendo dall’archiviazione il 20 settembre 2004 del procedimento nr. 18101/2000, originariamente a carico di RIINA, Vito Ciancimino e dello stesso CINA’.

Le dichiarazioni in oggetto sono riportate integralmente alle pagg. 1405-1410 della sentenza, cui qui si rinvia, significando che esse, unitamente alla valutazione dell’attendibilità della versione difensiva, tesa a smentire la narrazione di Vito Ciancimino, sarà fatta oggetto di specifico approfondimento in altra parte della presente motivazione.

Basti segnalare che, ad avviso della Corte d’Assise, il Cinà, pur nell’evidente tentativo di escludere ogni suo coinvolgimento nelle vicende oggetto di questo processo (senza però sottoporsi ad esame), ha confermato che Vito Ciancimino, dopo essere stato contattato dai Carabinieri, si attivò effettivamente per far pervenire il suo messaggio a Riina e che a tal fine si rivolse al Cinà; che questo era effettivamente un canale idoneo per stabilire un contatto, poiché come il Cinà ha implicitamente ammesso, egli aveva effettivamente modo di mettersi in contatto con Riina, quanto meno, a mezzo “pizzini”, anche se ciò avrebbe richiesto ovviamente tempi più lunghi; ed ancora (la conferma) che lo scopo di quel contatto ricercato da Vito Ciancimino era quello di far giungere a Riina la proposta di “trattativa” dei Carabinieri.

Ma molteplici e copiose acquisizioni probatorie, oltre alle dichiarazioni e agli scritti di Vito Ciancimino confermerebbero, come d’altra parte si ricava anche dalle dichiarazioni di Mori e De Donno, che Riina fu effettivamente contattato, e che Vito Ciancimino ebbe ad incontrare Cinà sino ai giorni immediatamente precedenti all’arresto del 19 dicembre 1992.

Un’ulteriore conferma di ciò la Corte reputa di poterla ricavare dalla testimonianza di Roberto Ciancimino, secondo cui il padre Vito, nel periodo compreso tra la strage di via D’Amelio e il mese di settembre 1992 (perché, poi, il padre non avrebbe più fatto rientro a Palermo da Roma ed egli, quindi, non lo avrebbe più incontrato) ebbe a dirgli

non soltanto di avere, appunto, incontrato “l’amico degli amici” (quindi, Cinà), ma anche di avere già ricevuto la risposta scritta alla sua richiesta rivolta ai vertici mafiosi. E la testimonianza di Roberto Ciancimino secondo cui il padre ricevette, appunto, tramite l’*amico degli amici*, con consegna “a mano” una risposta scritta, contenente delle richieste assurde, a parere della Corte di primo grado, riscontra quanto riferito da Pino Lipari secondo il quale, non soltanto Cinà aveva effettivamente contattato Riina (v. dich. Lipari: “..*Comunque fece avere questo discorso al Riina, non so per quale canale..*”), ma, altresì, aveva poi recapitato a Vito Ciancimino una risposta scritta (v. ancora dich. Lipari: “...*lo mise in una busta chiusa, lo mise in una busta chiusa, lo mise nella cassetta della posta, previa citofonata che ha fatto fare solo (PAROLA INCOMPRESIBILE). Signor Ciancimino, non ho potuto parcheggiare la macchina, nella cassetta le ho messo una risposta che lei cercava, eccetera*”).

Inoltre, la Corte reputa alquanto inverosimile che il Cinà abbia potuto sottrarsi all’incombente richiestogli da Vito Ciancimino, non tanto per quest’ultimo nei confronti del quale avrebbe potuto anche mostrarsi altezzoso (come in effetti, anche secondo Lipari, in un primo tempo fece), quanto perché non poteva correre il rischio di una violenta reazione – e punizione – del Riina, nell’eventualità in cui quest’ultimo fosse venuto a conoscenza del rifiuto opposto dal Cinà, essendo invece interessato (come in effetti è accaduto) a quella sollecitazione trasmessagli attraverso Ciancimino.

In conclusione, la Corte ritiene che le dichiarazioni spontanee del Cinà non siano idonee a inficiare le risultanze probatorie sui contatti tra Vito Ciancimino e i Carabinieri , ma anzi, in taluni passaggi, le rafforzano perché confermano che Vito Ciancimino si attivò effettivamente per trasmettere il messaggio di Mori ai vertici mafiosi e che egli individuò il “canale” per raggiungere i medesimi vertici nella persona di Antonino Cinà.

Tra le conferme probatorie la Corte annovera - sebbene utilizzabile solo nei confronti degli imputati MORI, DE DONNO e SUBRANNI che ne hanno chiesto l’acquisizione ex art. 468 comma 4 bis c.p.p. - la testimonianza resa da Giovanni Ciancimino in data

20 febbraio 2011 dalla quale si ricava inequivocabilmente che il padre Vito certamente ricevette una risposta dai vertici mafiosi, tanto che, consultando, peraltro, un foglio di cui era in possesso, ebbe a chiedergli spiegazioni tecniche sia sulla revisione dei processi penali (e, a prescindere dall'esplicito richiamo al "maxi processo" fatto da Vito Ciancimino, questi non poteva di certo riferirsi al suo processo che ancora si trovava nella fase di appello) ed alla legge Rognoni-La Torre.

Lo stesso Giovanni Ciancimino ha aggiunto che nella stessa occasione il padre gli disse anche che "la cosa era andata avanti" riferendosi a quanto gli aveva detto nell'incontro di Roma a proposito dell'incarico ricevuto da *importanti personaggi altolocati*.

## **CAPITOLO 6 Ter**

### **LE AZIONI E LE OMISSIONI DI SUBRANNI, MORI E DE DONNO DURANTE I CONTATTI CON VITO CIANCIMINO**

6.- L'intero Capitolo 6 della parte TERZA della sentenza è dedicato sviscerare una serie di anomalie registrate nella condotta tenuta dagli ufficiali del ROS durante lo svolgimento della "trattativa" da giugno '92 fino all'arresto di CANCELLINI.

Tali anomalie, consistite sia in azioni e contatti intrapresi, che in specifiche omissioni, nella valutazione della Corte d'Assise assurgono a un ulteriore riscontro logico-fattuale alla validità dell'ipotesi ricostruttiva della Pubblica Accusa, in ordine al senso e alle finalità dei contatti intrapresi.

E queste anomalie emergono anzitutto dalle deposizioni di rese da due fonti qualificate, Liliana FERRARO e Fernanda CONTRI.

#### **6.1.- I contatti con Liliana FERRARO. La sua deposizione e la valutazione della sua testimonianza a fronte di quelle di Claudio Martelli e di Fernanda CONTRI.**

La dott.ssa Liliana Ferraro, già vice direttore generale e poi, dall'agosto 1992, direttore generale degli Affari Penali presso il Ministero della Giustizia venne contattata dal cap. DE DONNO alla fine di giugno '92.

E' stata la stessa FERRARO a parlarne nel corso della sua lunga deposizione, che la sentenza ripercorre in tutti i temi e gli argomenti trattati (non solo quello dei contatti con CANCELLINI), perché utili a evidenziare le forti perplessità sulla condotta dalla stessa tenuta nella collaborazione richiestale per la ricostruzione processuale degli accadimenti.

Esaminata il 16 giugno 2016, in sintesi, ha riferito:

- di essere entrata in magistratura nel 1970 e di avere successivamente ricoperto anche numerosi e variegati incarichi ministeriali, tra i quali un incarico di collaborazione con Adolfo Beria d'Argentina, capo di Gabinetto del Ministro nel 1983 per la predisposizione del nuovo ordinamento penitenziario. In particolare, era rimasta

all'Ufficio 4° fino al marzo '91 quando era passata alla Direzione generale degli Affari penali, sotto la guida di Giovanni FALCONE, che aveva conosciuto già anni prima. E nell'agosto '92, dopo la morte di FALCONE, divenne Direttore Generale.

- di non avere avuto significativi rapporti con De Donno che aveva conosciuto in occasione di un viaggio col Dott. Falcone, nel 1991. Di DE DONNO sapeva che aveva collaborato con il dott. FALCONE e con i magistrati di Milano per la "Duomo Connection", ma non aveva mai avuto alcun rapporto con lui, mentre aveva avuto modo di incontrare più spesso il Col. Mori pur non avendo con lo stesso alcuna confidenza;

- che, dopo la morte del Dott. Falcone, De Donno si recò a trovarla al Ministero informandola che stavano tentando di contattare Vito Ciancimino attraverso il figlio Massimo e chiedendole di informare di ciò il Ministro Martelli, cosa che ella accettò di fare anche se riteneva che il punto di riferimento di quell'iniziativa avrebbe dovuto essere l'A.G. e, specificamente, il Dott. Borsellino;

- che De Donno parlò al plurale, ma non specificò cosa essi avessero già fatto, ma solo che era loro intenzione raggiungere Vito Ciancimino attraverso il figlio Massimo; e le sembra proprio di ricordare che il contatto con Vito CIANCIMINO fosse ancora da instaurare, mentre quello con Massimo era già iniziato, però non ricorda con chiarezza;

- di non ricordare più se De Donno parlò di stragi, ma si riferiva certamente all'escalation di violenza che aveva portato anche alla strage di Capaci;

- che in tempi più recenti, nel 2009, Martelli le aveva telefonato per avere conferma del suo ricordo e lei lo aveva, però, corretto quanto alla interlocutrice che era stata, appunto, lei e non già la Dott.ssa Pomodoro;

- di ricordare, comunque, che De Donno disse che intendevano acquisire elementi di conoscenza da Ciancimino e che ella non chiese spiegazioni, limitandosi ad invitarlo a rivolgersi al Dott. Borsellino;

- che, per quel che ricorda, i Carabinieri non avevano ancora parlato con il Dott. Borsellino;

- che disse anche a De Donno che riteneva non necessario avvertire anche il Ministro, come lui le chiese, perché il loro rapporto andava instaurato direttamente con l'A.G.: ma lo rassicurò, comunque, che l'avrebbe fatto; e insinua che forse i carabinieri del ROS si erano rivolti a lei perché avevano all'epoca un rapporto difficile con il Ministro MARTELLI che si stava spendendo molto per il potenziamento della DIA;
- che, in sostanza, i Carabinieri volevano un sostegno politico stante la caratura del personaggio Ciancimino, pur non avendo approfondito tale aspetto;
- che pur ritenendo la cosa di nessuna importanza, aveva ritenuto doveroso informare il Ministro per fargli sapere che i Carabinieri stavano facendo di tutto per scoprire gli assassini del Dott. Falcone, intuendo che si erano rivolte a lei perché favorisse una *captatio benevolentiae* nei confronti del Ministro;
- di non ricordare con esattezza le parole di De Donno, se sollecitasse un sostegno politico o solo una condivisione della loro iniziativa; ma poi conferma quello che aveva dichiarato in precedenza (sostegno politico);
- che è possibile che avesse parlato a Martelli del sostegno politico richiesto dai Carabinieri, ma è certa che gli disse anche che ne avrebbe parlato con BORSELLINO;
- di ritenere di avere, allora, riferito dettagliatamente a Martelli il colloquio con De Donno;
- di non ricordare quando avvenne il colloquio con De Donno, ma che dalle ricostruzioni successivamente operate questo avvenne nei giorni tra il trigesimo della strage di Capaci ed il giorno 28 giugno in cui, secondo quanto risultante da una agenda del Dott. Borsellino, aveva incontrato quest'ultimo;
- che De Donno non fece altri nomi, ma che ella pensò ovviamente al ROS, anche se successivamente aveva ricordato che De Donno aveva fatto cenno ad un avvocato per questioni, però, attinenti alle indagini sugli appalti (forse era Alberto MARINO);
- di ricordare di avere parlato con Martelli in quella stessa settimana probabilmente prima di parlare con il Dott. Borsellino;
- che il Ministro Martelli si irritò molto, invitandola a parlarne con Borsellino;

- che l'incontro del 28 giugno 1992 col Dott. Borsellino fu concordato perché anche il predetto aveva necessità di parlarle; e approfittarono del fatto che entrambi dovevano scendere a Palermo per vedersi in una saletta riservata dell'aeroporto di Roma; e, comunque, ella non aveva ravvisato particolare urgenza di riferire quanto appreso da De Donno;
- che l'incontro avvenne in una saletta riservata della Polizia a Fiumicino, ed ella riferì quanto detto da De Donno, anche della richiesta di sostegno politico, e Borsellino rispose che ci avrebbe pensato lui. E la frase la colpì;
- che il Dott. Borsellino non disse né le fece capire se fosse stato già informato di quei fatti, anche se ella ebbe l'impressione che non sapesse nulla;
- che il Dott. Borsellino non le parlò di incontri avuti di recente con De Donno e Mori, ma le chiese di ricostruire la vicenda dell'invio al Ministero, da parte della Procura di Palermo, del rapporto "mafia-appalti"; e si parlò anche di problemi logistici per la necessità di andare a sentire MUTOLO;
- di essere abbastanza sicura di avere detto anche al Dott. Borsellino di avere parlato col Ministro Martelli;
- che quell'anno, nell'autunno, ebbe altri incontri con Mori e De Donno, il ricordo di uno dei quali le fu sollecitato ancora da Martelli, e nei quali si parlò di colloqui investigativi e che potrebbe essere certamente quello annotato nell'agenda del Gen. Mori alla data del 21 ottobre 1992, ed anche in questo caso sicuramente sollecitato dallo stesso Mori, anzi "da loro";
- che a tale incontro era probabilmente presente anche De Donno e si parlò della richiesta di Vito Ciancimino per il rilascio del passaporto; neanche gli chiese per quale ragione si fosse rivolta a lei che non aveva nessuna competenza al riguardo; e ancora una volta rispose che avrebbe dovuto piuttosto riferirne all'A.G. ; ebbe anche la percezione che stessero portando avanti la trattativa con CIANCIMINO senza cavarne nulla;
- che anche tale incontro, come il precedente, avvenne nel suo ufficio;



- di non ricordare in dettaglio tale richiesta, ma di avere, comunque, invitato i Carabinieri a rivolgersi alla A.G.;
- di non ricordare se chiese ai Carabinieri perché si rivolgessero a lei;
- che anche in questo caso percepì la singolarità di quella richiesta, tanto da riferirla al Ministro, anche se probabilmente i Carabinieri non la informarono che a carico di Ciancimino vi era un processo pendente;
- di non avere saputo nulla di quanto era avvenuto dopo l'incontro di De Donno del giugno precedente riguardo a Ciancimino, tanto che poi si stupì della richiesta di colloquio investigativo che il ROS avanzò pochi giorni dopo l'arresto di Riina;
- che con Mori e De Donno si parlò anche di colloqui investigativi per il fatto che essi sollecitavano che questi potessero essere estesi anche ad altri non appartenenti ai reparti specializzati del ROS, dello SCO e del GICO, ma ciò senza alcun collegamento con la vicenda del passaporto per Ciancimino;
- di avere riferito di quel colloquio al Ministro Martelli che si irritò moltissimo e disse che ne avrebbe parlato col Procuratore Generale di Palermo non gradendo quell'intromissione dei Carabinieri;
- di ricordare che in quel periodo ebbe occasione di partecipare ad una cena con la presenza anche di Mori e De Donno e che potrebbe corrispondere alla annotazione nella agenda di Mori alla data del 27 luglio 1992, forse per parlare ancora della questione della DIA;
- che tale cena avvenne nella sua abitazione e fu molto breve perché motivata ancora dalla questione della DIA e della necessità di mantenere l'efficienza operativa di altri reparti specializzati, anzi di rafforzarla perché era su quelli che bisognava puntare, piuttosto che sull'organismo unico come nel modello della DIA; ma non si parlò della questione CIANCIMINO;
- che forse si parlò anche della questione carceraria e del 41 bis;
- che ella era titolare della delega del Ministro per i colloqui investigativi e, per tale ragione, ricevette il 20 gennaio 1993 la richiesta del ROS, a firma Subranni, di un colloquio investigativo con Vito Ciancimino;

- che rimase stupita da tale richiesta, e ne ricavò la conferma che non avevano cavato nulla dai contatti intrapresi in precedenza; e in effetti la cattura di RIINA, per quello che lei apprese, era stata frutto di un'operazione investigativa condotta dal gruppo del capitano DI CAPRIO;
- che non era infrequente che le questioni carcerarie passassero anche dall'ufficio degli Affari Penali e che, per tale ragione, espresse, nella qualità di Direttore del detto Ufficio, il 12 agosto 1992, un parere contrario alla proposta del Direttore del DAP Amato di applicazione generalizzata in alcune carceri del regime del 41 bis comma 1;
- che probabilmente apprese già all'epoca della mancata proroga dei provvedimenti di 41 bis del novembre 1993, per quel che ricorda, attribuita all'intendimento di allentare la tensione carceraria, cui ella manifestò contrarietà;
- di avere conosciuto il dott. Di Maggio dopo la morte del Dott. Falcone, anche se questi, in precedenza, gli aveva prospettato di chiamarlo a collaborare con lui alla Direzione Affari Penali del Ministero, cosa che l'aveva stupita essendo a conoscenza dei trascorsi rapporti non buoni tra gli stessi; in precedenza era stato all'Alto Commissariato. Si era stupita perché DI MAGGIO era stato considerato l'ispiratore delle insinuazioni calunniose del Corvo che attribuivano a Giovanni FALCONE di avere addirittura simulato il fallito attentato all'Addaura; e all'epoca dell'Alto Commissariato c'erano stati aspri contrasti con FALCONE. Ma questi la tacitò dicendole che poteva tornare utile la sua collaborazione;
- che dopo la morte del Dott. Falcone, quindi, Di Maggio si recò a trovarla al Ministero per proporsi ancora agli Affari Penali;
- che dopo molto tempo, nel 1993, Di Maggio tornò, dicendole, però, che si erano create le condizioni per la sua destinazione al DAP;
- che, per quel che ricorda, Di Maggio disse che aveva parlato col Ministro Conso e che, però, anche il Presidente Scalfaro era informato;
- che in quel primo colloquio Di Maggio si era riferito genericamente al settore carcerario senza riferimenti al ruolo di direttore o vice direttore del DAP di cui parlò successivamente;

- che ancora non si era parlato dell'arrivo di Capriotti;
- che Di Maggio le chiese conferma della sua mancanza di titoli, o per meglio dire di anzianità, per ricoprire il ruolo di vice direttore del DAP e le chiese come ovviare;
- che Di Maggio le chiese di aiutarlo a preparare una bozza del provvedimento di nomina da sottoporre, poi, al Consiglio dei Ministri;
- che tale bozza fu, quindi, preparata nel suo ufficio con l'aiuto anche del Dott. Loris D'Ambrosio, che all'epoca la collaborava per la parte normativa;
- che non vi sarebbe stato bisogno di alcunché, invece, se Di Maggio fosse andato alla Direzione degli Affari Penali o all'Ufficio Detenuti;
- che D'Ambrosio non le aveva mai esternato le perplessità sul provvedimento di nomina di Di Maggio cui aveva fatto cenno nella intercettazione del colloquio avuto il 25 novembre 2011 con Mancino);
- di avere ritenuto che fu Di Maggio a chiedere di andare al DAP poiché non v'era più Falcone agli Affari Penali;
- che la predisposizione della bozza del decreto di nomina le fu sollecitata soltanto da Di Maggio come favore personale anche perché Di Maggio le aveva detto che aveva concordato con Conso quel trasferimento e che il Presidente Scalfaro era informato;
- che certamente non era presente Gaetano Gifuni quando fu predisposta quella bozza;
- che in quella occasione rimarcò a Di Maggio la necessità di mantenere la linea dura sulla questione dei detenuti;
- che dopo la mancata proroga dei 41 bis del novembre 1993 aveva, quindi, chiesto spiegazioni a Di Maggio – che veniva molto spesso al Ministero, anche perché aveva un ottimo rapporto con la POMODORO, e veniva spessissimo a parlare con il Ministro CONSO, mentre le, Liliana, forse è stata solo una volta a trovare DI MAGGIO al Dipartimento - e questi le aveva detto che gli “avevano preso la mano”;
- che Di Maggio non specificò a chi si riferisse, ma aggiunse che erano “uno peggio dell'altro”; ma non si riferiva al Ministro, bensì a dissidi interni al DAP. E da lì cominciò a raccontarle delle sue difficoltà con il capo dipartimento, dott. CAPRIOTTI;

- di essere a conoscenza che Di Maggio aveva rapporti con ufficiali già del ROS quali Bonaventura e con lo stesso Mori col quale andava a cena;
- di non ricordare di avere letto all'epoca il documento del DAP del 26 giugno 1993, in cui si parlava della necessità di lanciare segnali di distensione attraverso un ammorbidimento del 41 bis;
- che quando era stata sentita il 25 gennaio 2012 non ricordava nulla della vicenda della nomina di Di Maggio che aveva potuto ricostruire soltanto successivamente quando era divenuta pubblica e, quindi, nota, nel giugno 2012, l'intercettazione della conversazione D'Ambrosio-Mancino;
- di non sapere spiegare perché, dopo avere elaborato il ricordo, non si fosse spontaneamente ripresentata alla A.G. per rettificare le precedenti dichiarazioni;
- che quando arrivò al Ministero il plico contenente il rapporto "mafia-appalti" trasmesso dalla Procura di Palermo il Dott. Falcone la pregò di esaminarlo per riferirgli, ma poi la richiamò dicendole che non era più necessario perché aveva saputo di cosa si trattava – e cioè il rapporto sull'inchiesta "mafa e appalti" che il ROS gli aveva fatto avere pochi giorni prima che lui andasse a Roma - e che occorreva, quindi, preparare una lettera del Ministro per restituire il plico alla Procura di Palermo; e riteneva che "il Procuratore Giammanco l'avesse mandata al Ministro Martelli per di fatto divulgarla, perché veniva inviata all'autorità politica che non aveva nessuna competenza per leggere quel rapporto; e dall'altra, poiché in quel rapporto si faceva riferimento anche a settori che potevano essere vicini ad ambienti vicini al Ministro Martelli, era un modo così sgradevole di entrare in contatto col Ministro Martelli;
- di avere riferito dell'incontro con De Donno soltanto nel 2009 perché aveva dimenticato quell'episodio, anche se precedentemente ne aveva parlato anche col Dott. Chelazzi in occasione di una testimonianza pur se in tale occasione ciò non era stato verbalizzato;
- che, infatti, quando il 10 maggio 2002 il Dott. Chelazzi le aveva fatto domande sulla questione carceraria, poi, il verbale era stato redatto soltanto in modo parziale e, quindi,

era stato interrotto per un impegno dello stesso Dott. Chelazzi che si era, quindi, ripromesso di richiamarla un'altra volta;

- di non ricordare se riferì al Dott. Chelazzi anche della richiesta del passaporto per Ciancimino;

- che il verbale riassuntivo fu fatto subito senza alcun cenno alla vicenda De Donno per mancanza di tempo;

- di non sapere spiegare come mai non ebbe subito a ricordarsi della vicenda De Donno-Mori quando, durante la registrazione, il Dott. Chelazzi le fece una domanda specifica proprio sulle frequentazioni ministeriali di Mori;

- che nell'incontro del 28 giugno 1992 il Dott. Borsellino le aveva fatto molte domande sulla vicenda dell'arrivo del plico con il rapporto "mafia-appalti" al Ministero, perché era stato lo stesso FALCONE a raccomandargli di seguire che il plico che avevano predisposto per restituire il rapporto a Palermo giungesse a destinazione;

- che nella stessa occasione aveva telefonato al Procuratore Giammanco per avvertirlo che voleva incontrarlo per parlargli dei colloqui investigativi;

- che il giorno dopo rappresentò a Giammanco l'opportunità che fosse delegato al Dott. Borsellino l'interrogatorio di Mutolo, ma Giammanco si mostrò in disaccordo, anche se, poi, aveva accettato di delegare Borsellino insieme, al Dott. Aliquò ;

- che la notte successiva alla strage di via D'Amelio il Direttore del DAP Amato le disse che non condivideva il provvedimento di trasferimento dei detenuti nelle carceri e che non spettava a lui predisporre il decreto, tanto che dovette ella predisporre quel decreto e farlo firmare al Ministro all'aeroporto di Palermo, dopo avere convocato un dirigente dell'Ucciardone, non avendo trovato né il Direttore né il vice-direttore;

- di avere percepito una modifica della linea tracciata dal Dott. Falcone già subito all'arrivo del Ministro Conso;

- che la decisione del trasferimento dei detenuti nella notte successiva alla strage di via D'Amelio fu presa con l'accordo di tutti i Ministri presenti;

- che soltanto Nicolò Amato espresse contrarietà quando lo raggiunse al telefono -e per questa ragione il Ministro le chiese se fosse in grado lei di redigere il provvedimento - anche parlando personalmente col Ministro Martelli;
- che De Donno le disse che dopo la morte di Falcone il ROS aveva perso il loro punto di riferimento perché i rapporti con la Procura di Palermo non erano buoni ed ella aveva, però, ricordato che v'era ancora il Dott. Borsellino;
- che il tentativo di agganciare Vito Ciancimino era funzionale alla cattura degli assassini del Dott. Falcone e non alla necessità di fermare le stragi, o almeno DE DONNO non gliene parlò in quei termini;
- di non ricordare la data in cui avvenne l'incontro con i Carabinieri per la questione del passaporto di Ciancimino;
- che Mori in sostanza le chiese quale fosse la procedura attraverso la quale Ciancimino avrebbe potuto ottenere il passaporto;
- che anche se giudicò il colloquio con Mori relativo al passaporto di Ciancimino di nessuna rilevanza, ritenne, comunque, di riferirlo a Martelli perché la questione riguardava Palermo, il quale, però, si irritò moltissimo;
- che l'incarico di organizzare la Conferenza Generale dell'ONU a Napoli lo ebbe dal Governo Berlusconi e questo fu l'ultimo incarico svolto dopo avere lasciato il Ministero;
- che nel 2009 era stata nominata, su proposta dell'allora sottosegretario Gianni LETTA, consulente dell'organismo di coordinamento dei servizi di sicurezza presso il Dipartimento della Presidenza del Consiglio, il D.I.S. e di avere avuto modo, pertanto, confrontarsi con molti appartenenti all'AISI, tra cui il Col. Obinu, ma non De Donno e Mori.

## **6.2.- La deposizione testimoniale di Claudio MARTELLI sui contatti del R.O.S. con Vito CIANCIMINO**

Sui contatti di Mori e De Donno con la Dott.ssa Liliana Ferraro è stato esaminato alle udienze del 9 e 15 giugno 2016 anche il teste Claudio Martelli, allora Ministro della Giustizia, il quale ha riferito:

- che verso la fine di giugno 1992 la Dott.ssa Ferraro lo informò che alcuni giorni prima il Cap. De Donno era andata a trovarla per dirle, anche a nome dei suoi superiori, che avevano “agganciato” Vito Ciancimino, dal quale si ripromettevano di avere un contributo per scoprire gli autori della strage di Capaci e dell’omicidio Lima, e che, per tale operazione, chiedevano una copertura politica;
- di non ricordare, neppure dopo che gli sono state contestate le dichiarazioni rese nel confronto con Liliana FERRARO, dinanzi alle procure di Palermo e CL in data 19 novembre 2009, se la Ferraro ebbe a parlargli espressamente di possibile collaborazione in senso tecnico di Vito Ciancimino, ma che il senso era quello di collaborazione per evitare ulteriori stragi (gli vengono contestate e le conferma le dichiarazioni rese il 6 aprile 2010 nel procedimento MORI/OBINU);
- che fu colpito dal fatto che i carabinieri agissero senza informare l’A.G. e la D.I.A. appena istituita;
- che, pertanto, egli disse alla Ferraro di informare il Dott. Borsellino, non ricordando, però, se la Ferraro rispose che lo aveva già fatto o che lo avrebbe fatto;
- di ritenere, comunque, che il colloquio Ferraro-Borsellino fosse successivo a quello che egli aveva avuto con la Ferraro;
- che successivamente chiese alla Ferraro ed ottenne conferma che la predetta aveva parlato con Borsellino, il quale aveva risposto che ci avrebbe pensato lui;
- che la Ferraro le parlò anche di un successivo incontro con De Donno, tra ottobre e novembre 1992, allorché il predetto le aveva chiesto di facilitare la possibilità per lui e Mori di avere colloqui investigativi con detenuti in carcere e di adoperarsi per il rilascio del passaporto a Vito Ciancimino;
- che questa seconda richiesta lo fece arrabbiare e si decise a chiamare personalmente il P.G. SICLARI, perché sapeva, avendogliene parlato Giovanni FALCONE, che il CIANCIMINO era un personaggio pericoloso;
- di avere incontrato una volta Paolo Borsellino dopo averlo visto ai funerali del Dott. Falcone e, successivamente, di averlo sentito per telefono un paio di volte, ma prima di avere saputo dell’incontro De Donno-Ferraro;

- di non sapere se, allorché la Dott.ssa Ferraro informò del colloquio con De Donno il Dott. Borsellino, quest'ultimo ne fosse già a conoscenza;
- che per quel che ricorda la Dott.ssa Ferraro gli riferì che i Carabinieri avevano già contattato Massimo Ciancimino e si ripromettevano di incontrare presto Vito Ciancimino;
- di ricordare che la Dott.ssa Ferraro, a proposito della richiesta dei Carabinieri, utilizzò le parole “copertura politica” più che “supporto”;
- che quando la Ferraro gli riferì della richiesta del passaporto per Ciancimino si arrabbiò non per la richiesta in sé ma perché i Carabinieri volevano facilitare la concessione di quel passaporto;
- di essere stato il primo a riferire dell'incontro De Donno-Ferraro;
- che probabilmente la Ferraro parlò con Borsellino soltanto successivamente al colloquio col Ministro;
- che è possibile che dell'iniziativa di De Donno abbia parlato, oltre che con Mancino, anche con Scotti, che però era già dimissionario e magari avrà alzato le spalle;
- di avere chiesto conferma alla Dott.ssa Ferraro riguardo al suo ricordo di quanto la stessa gli aveva detto a proposito della visita di De Donno.

\*\*\*

La Corte d'Assise, pur rinviando l'esame specifico dei contenuti della deposizione della FERRARO che si riferiscono ad altri temi del processo, ha espresso subito una valutazione molto severa su tale deposizione, per tutte le ragioni e considerazioni svolte alle pagg. 1482-1487, cui qui si rinvia.

Basti segnalare che, ad avviso della stessa Corte, il rapporto “storico” dalla teste intrattenuto con il Dott. Falcone avrebbe dovuto portarla a fornire, tempestivamente e in modo assolutamente spontaneo, informazioni dirette a meglio ricostruire quel contesto che ha preceduto e seguito le stragi di Capaci e di via D'Amelio, oltre che le successive stragi del 1993. Ed invece è emerso dalle contestazioni effettuate dal P.M. all'udienza del 16 giugno 2016 che la Dott.ssa Ferraro soltanto il 14 novembre 2009,



per la prima volta e soltanto dopo che ne aveva riferito Claudio Martelli, ritenne di dovere riferire gli incontri avuti con i Carabinieri del ROS nel corso dei quali si parlò di contatti con Vito Ciancimino.

Né può sostenersi che quegli episodi fossero per lei privi di rilevanza e che, quindi, li avesse totalmente dimenticati sino ad allora, perché la stessa Ferraro ha riferito che le sovvennero già spontaneamente nel 2002 allorché era stata esaminata dal Dott. Chelazzi proprio su vicende evidentemente connesse.

Ed è inverosimile che ne avesse già fatto cenno allo stesso Chelazzi, ma poi quegli episodi non vennero verbalizzati per mancanza di tempo, poiché dalla trascrizione della registrazione integrale ora acquisita dal P.M. e, quindi, contestata alla teste nella predetta udienza del 16 giugno 2016, emerge che già nel corso di quell'esame il Dott. Chelazzi ebbe a fare alla Ferraro dirette e specifiche domande, in generale, sulle "frequentazioni ministeriali" di Mori nel 1992 e, più specificamente, sulla visita di Mori in data 21 ottobre 1992, ottenendo, a registratore acceso, una risposta assolutamente evasiva.

D'altra parte, il Dott. Chelazzi, il cui scrupolo investigativo aveva pochi pari e che attribuiva a quelle frequentazioni ed ai contatti Mori-Ciancimino particolare importanza nel contesto delle sue indagini, non richiamò più la Ferraro per verbalizzare quelle dichiarazioni, nonostante ancora nei giorni antecedenti alla sua improvvisa morte, occorsa diversi mesi dopo si stesse occupando a tempo pieno della c.d. "trattativa" e di Mori (v., sul punto, anche le dichiarazioni del teste Alfonso Sabella). Ma ancora più eclatanti appaiono le "dimenticanze" della Ferraro quando venne esaminata dal P.M. il 25 gennaio 2012, a proposito della nomina di Di Maggio a vice direttore del DAP, nonostante non avesse l'anzianità professionale (essendo ancora "magistrato di tribunale") per ricoprire tale ruolo.

A domanda specifica e precisa del P.M. (*"Pubblico Ministero: «E questo problema di Di Maggio come venne superato?»"*), la Ferraro, che, come ha poi dichiarato, era stata direttamente investita della questione dallo stesso Di Maggio ed aveva avuto un ruolo diretto e di primo piano nella sua risoluzione, addirittura ha riferito di avere appreso di

come era stato superato quel problema soltanto leggendo informazioni su internet, ribadendo di non ricordare altro nonostante le fosse stato poi chiesto se in qualche modo ella era stata coinvolta in quella vicenda.

Anche in questo caso appare assolutamente incredibile, chiosano i giudici di primo grado, che, a fronte di quelle specifiche ed inequivoche sollecitazioni, la Ferraro non si sia ricordata di essere stata la stata la principale artefice della soluzione trovata, essendo stata direttamente e personalmente investita della questione proprio da Di Maggio, e che addirittura nel suo ufficio era stata predisposta la bozza del decreto poi sottoposto alla approvazione del Consiglio dei Ministri.

Mentre non può che elevarsi a sospetto che se ne sia ricordata soltanto pochi mesi dopo, quando il fatto era ormai noto per averne parlato Loris D'Ambrosio in una conversazione intercettata ed a quel punto resa pubblica.

La sentenza comunque stigmatizza, e reputa significativo che la Ferraro, magistrato, che pure aveva decisamente negato il proprio coinvolgimento in quella vicenda in una testimonianza resa alla A.G. nell'ambito di importanti indagini, non si sia, a quel punto, spontaneamente presentata alla medesima o ad altra A.G. per rettificare le erronee informazioni precedentemente rese.

Quelle reticenti dichiarazioni forse non sono conseguenza del rapporto in qualche modo instaurato dalla Ferraro con i Servizi di Sicurezza di questo Paese quale consulente del competente Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio diretto dal Sottosegretario Gianni Letta; ma è certo, ad avviso della Corte, che dalla testimonianza della Ferraro traspaia un atteggiamento complessivamente ambiguo che fa il paio con l'evidente tentativo di minimizzare gli approcci del ROS con Vito Ciancimino, come meglio specificato alle pagg. 1486-1487 della sentenza.

### **6.3.- I contatti con Fernanda CONTRI (cenni e rinvio)**

Negli stessi mesi in cui si sviluppavano i contatti di De Donno e Mori con Vito Ciancimino, di ciò fu informata (oltre che, come si è visto, la dott.ssa Liliana Ferraro)

anche la dott.ssa Fernanda Contri, all'epoca Segretario Generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Anche la deposizione di Fernanda CONTRI, esaminata all'udienza del 15 settembre 2016, sarà oggetto di specifica rivisitazione nella parte della presente motivazione dedicata ai contatti dei Carabinieri del R.O.S. con qualificati esponenti istituzionali, sicché si rinvia per una compiuta ricognizione dell'esame predetto alle pagg. 1487-1497 della sentenza appellata.

Basti qui rammentare che la CONTRI ha dichiarato:

- di essersi presentata spontaneamente nel 2010 ai magistrati di Caltanissetta per riferire, in particolare, di incontri che aveva avuto con Mori nel 1992 (due in particolare che poté ricavare dalla sua agenda personale) dopo essersi consultata con la sua amica, dott.ssa CANEPA della Procura nazionale Antimafia, che l'accompagnò da Piero GRASSO, il quale a sua volta le consigliò di riferire tutto all'A.G;
- che il primo dei detti incontri con Mori era avvenuto il 22 luglio 1992, alle 10:30 del mattino, tre giorni dopo via D'Amelio;
- di avere adesso il ricordo di avere ella sollecitato quella visita di Mori, ma di non essere sicura di ciò e di non escludere, quindi, che l'incontro possa essere stato richiesto, invece, da Mori come ebbe a dichiarare in un'occasione precedente, il 18 gennaio 2010, quando precisò peraltro che MORI non le parlò dell'esigenza di avere una copertura politica, né gli chiese di parlarne con il Presidente del Consiglio;
- che in quell'incontro si parlò, innanzitutto, della contestazione al Presidente della Repubblica verificatasi in occasione dei funerali degli agenti della scorta del Dott. Borsellino;
- che, poi, in quello stesso incontro, se non in quello successivo del 28 dicembre 1992, Mori le aveva detto che “stava avendo incontri” con Vito Ciancimino e che si era fatto l'idea che fosse uno dei capi, se non il capo della mafia (*“E questa cosa mi sconvolse parecchio”*);

- che, però, poiché il 28 dicembre 1992 Ciancimino era stato già arrestato e si era parlato di Contrada, allora era accaduto certamente nell'incontro del 22 luglio 1992 che Mori le aveva fatto quella confidenza sugli incontri con Vito Ciancimino;
- che nel secondo incontro, avvenuto il 28 dicembre 1992, con Mori avevano parlato di Contrada da poco arrestato;
- di non avere detto nulla al Gen. Tavormina di quanto appreso da Mori il 22 luglio perché a quella data non lo aveva ancora conosciuto; e poi, sia pure con molto garbo, lo stesso MORI le disse che c'erano all'epoca de contrasti tra ROS e DIA;
- di avere certamente riferito di quegli incontri al Presidente del Consiglio Amato, senza riceverne alcun commento, anche perché nessuna richiesta era stata avanzata;
- di ribadire, pur prendendo atto di sue precedenti dichiarazioni, di non ricordare con certezza se fu ella a cercare Mori nel luglio 1992 (come riferito alla Procura di CL nel 2014, ove specificò di avere lei telefonato a MORI che la raggiunse al suo Ufficio), o viceversa (come riferito in un verbale precedente, del 2010);
- che Mori, riferendo degli incontri con Ciancimino, aveva fatto un generico accenno ad indagini in corso per individuare i responsabili delle due stragi; e le parlò di quegli incontri come un'attività già programmata ma ancora da espletare, ossia che dovevano ancora avvenire (*“Me ne parlò come di una cosa che non aveva ancora fatto, che stava per fare, e come di una attività investigativa che stavano per incominciare. Questo è quello che ricordo perfettamente”*);
- che l'incontro di dicembre aveva avuto ad oggetto l'arresto di Contrada dopo che il prefetto PARISI l'aveva sollecitata ad acquisire notizie su cosa poteva essere successo perché era molto furioso, fuori di sé alla notizia di quell'arresto.

\*\*\*

All'esito della predetta deposizione, sono state acquisite, sull'accordo delle parti, le fotocopie di alcune pagine dell'agenda personale e di quella della Segreteria del teste Contri e, in particolare, per ciascuna, la pagina della settimana dal 20 al 24 luglio 1992 e quella della settimana dal 28 dicembre 1992 all'1 gennaio 1993, nelle quali risultano annotati al giorno 22 luglio 1992 l'appuntamento con Mori alle ore 10,30 (oltre che

quello con Fulci alle ore 13,30), ed al giorno 28 dicembre 1992 altro appuntamento con Mori alle ore 16,30.

#### **6.4.- Conclusioni sui contatti di MORI E DE DONNO con Liliana FERRARO E Fernanda CONTRI.**

Le risultanze delle testimonianze sugli incontri che Mori e De Donno ebbero con un dirigente autorevole del Ministero della Giustizia e con il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri informandoli espressamente dei contatti intrapresi con Vito Ciancimino smentiscono, nella valutazione della Corte d'Assise, la versione degli imputati che tende a minimizzare tali contatti conducendoli nell'alveo del mero rapporto confidenziale, per le ragioni e considerazioni che saranno in seguito riprese e che sono esposte alle pagg.

Non v'è alcuna plausibile ragione di ricercare una "copertura" istituzionale per un rapporto con un confidente, che, peraltro, nulla aveva riferito sui possibili autori della strage di Capaci (e, poi, di via D'Amelio), né era prevedibile che lo facesse, e che, d'altra parte, secondo Mori e De Donno, ancora neppure aveva prospettato di essere in grado di contattare i vertici di "cosa nostra" e meno ancora di potere dare indicazioni per il loro arresto (ciò sarebbe avvenuto, ancora secondo Mori e De Donno, soltanto successivamente dal mese di novembre 1992).

Ciò tanto più che non v'era stata analoga preoccupazione verso l'autorità giudiziaria (di ciò si dirà più approfonditamente più avanti), ma soltanto verso l'autorità politica, il Ministro della Giustizia e il Presidente del Consiglio che, attraverso la Ferraro e la Contri si intendeva raggiungere e che, infatti, furono effettivamente così informati dell'iniziativa in corso da parte del R.O.S.

6.4.1.- La conclusione cui la Corte perviene è che nell'ottica di Mori e De Donno, quello con Vito Ciancimino non era soltanto un nuovo, pur importante, rapporto finalizzato ad acquisire notizie confidenziali (che, d'altra parte non furono mai acquisite sino al tentativo di individuare il covo di Riina che sarebbe avvenuto, però,

soltanto successivamente nei mesi di novembre e dicembre 1992 in una seconda fase dell'interlocuzione con Ciancimino), ma un tentativo di instaurare un dialogo, attraverso Vito Ciancimino, con "cosa nostra" (così come effettivamente avvenuto a seguito di quell'invito rivolto a Ciancimino da Mori di cui lo stesso ha inizialmente riferito). Da qui la necessità di avere quella "copertura politica" di cui hanno riferito il teste Martelli, che, in quanto Ministro della Giustizia, sarebbe stato inevitabilmente titolare delle possibili iniziative per venire incontro ad eventuali richieste di "cosa nostra", e, sia pure con molte titubanze e tentativi di minimizzare o dimenticare quegli accadimenti, la stessa Liliana Ferraro, che, a specifica domanda, non ha smentito di avere potuto parlare al Ministro Martelli, appunto, di una richiesta di "copertura politica" dopo avere incontrato De Donno.

Ed è chiaro che non troverebbe alcuna giustificazione l'interesse di De Donno a che dell'iniziativa del R.O.S. fosse informato il Ministro della Giustizia per ottenerne la "copertura politica", se vi fosse stato in corso soltanto un tentativo di acquisire qualche notizia confidenziale da Vito Ciancimino, anziché, come emerge dal complesso delle risultanze probatorie acquisite, piuttosto l'intendimento di instaurare un dialogo con "cosa nostra" per ottenere che questa ponesse termine alla strategia di contrapposizione frontale con lo Stato che in quel momento aveva già raggiunto il culmine con la terribile strage di Capaci.

Ed in tale contesto si colloca anche l'analoga iniziativa di Mori verso la Dott.ssa Fernanda Contri: anche in questo caso, non si comprenderebbe perché informare quest'ultima di contatti con il "confidente" Vito Ciancimino in un momento (all'indomani della strage di Via D'Amelio), peraltro, nel quale, a dire degli stessi Mori e De Donno, vi era stato ancora soltanto un approccio preliminare con quest'ultimo e, forse, al più, la sola manifestazione di una disponibilità da parte di Ciancimino ad incontrare Mori.

Sul punto, la Corte di primo grado ritiene che la teste Contri, con una ricostruzione logica degli accadimenti succedutisi in quel periodo, abbia risolto ogni pregresso dubbio sulla data in cui Mori ebbe a parlarle di Vito Ciancimino, giungendo, infine,

alla conclusione che ciò accadde sicuramente il 22 luglio 1992 in occasione di quell'incontro da lei annotato sulla propria agenda mentre nel secondo incontro del 28 dicembre 1992, quando Vito Ciancimino era stato già arrestato, l'oggetto del colloquio era stato piuttosto il recente clamoroso arresto di Bruno Contrada.

E, al di là dell'incertezza su chi prese l'iniziativa dell'incontro del 22 luglio 1992, e ammesso che sia stata a CONTRI e non lo stesso MORI, risalta comunque il fatto che quest'ultimo abbia colto l'occasione per informare la Contri di un'attività (i programmati o già attuati incontri con Vito Ciancimino) che all'apparenza aveva il solo scopo di acquisire "confidenze"; ma che, invece, per il ruolo di quell'interlocutore nell'ambito dell'associazione mafiosa, certo non avrebbero potuto riguardare le due stragi appena verificatesi nei due mesi precedenti ed allora oggetto della massima attenzione investigativa.

Ma, in realtà, la "confidenza" di Mori alla Contri appare in ben altra luce se la si collega, invece, a quanto già avvenuto con la Ferraro; e ne emerge come unica spiegazione plausibile, a parere della Corte, l'intendimento del primo di far conoscere la sua iniziativa verso Vito Ciancimino anche al Presidente del Consiglio, dopo avere fatto ciò col Ministro della Giustizia, e confidando nel fatto che la CONTRI non avrebbe mancato di riferirne al Presidente del Consiglio, sebbene lui non avesse avanzato una richiesta specifica in tal senso: così come di fatto è effettivamente avvenuto.

La condotta posta in essere in quei mesi da Mori depone nel senso di una finalità che trascendeva quella del mero rapporto con Vito Ciancimino finalizzato alla sola acquisizione di notizie di interesse investigativo e, in prospettiva, anche quello di una collaborazione del predetto con la Giustizia, per denotare piuttosto l'obiettivo di giungere all'apertura di un canale di interlocuzione con i vertici mafiosi di modo da porre termine alla contrapposizione frontale che aveva prodotto i tragici accadimenti dei mesi precedenti.

## **6.5.- Il passaporto di Vito CIANCIMINO**

Nello stesso senso depone, poi, anche la vicenda del passaporto di Vito Ciancimino, di cui ha riferito la stessa Liliana Ferraro. Anche in questo caso si tratta di una vicenda che formerà oggetto di specifici approfondimenti e si rinvia quindi alle pagg. 1503-1508.

Va rammentato solo che la Corte di primo grado ha ritenuto superfluo l'esame della copiosa documentazione prodotta sia dalla Pubblica Accusa sia dai difensori degli imputati riguardo alla richiesta del passaporto avanzata da Vito Ciancimino il 5 novembre 1992 ed all'iter che portò all'arresto del predetto in data 19 dicembre 1992 (documentazione cui invece questa Corte ha ritenuto di dovere dare ingresso), sul rilievo che tale produzione era finalizzata, nell'ottica dell'accusa a riscontrare la ricostruzione offerta da Massimo CIANCIMINO; nell'ottica della difesa, a smentirla. Ma il giudice di prime cure sul punto ancora una volta ribadisce la scelta di non utilizzare a fini probatori le provalazioni di Massimo CIANCIMINO.

E per la stessa ragione non ritorna sulle dichiarazioni spontanee dell'imputato MORI (udienza 8.09.2016) dirette a smentire il racconto del figlio minore di Vito CIANCIMINO.

L'unico elemento fattuale che ha ritenuto di poter utilizzare per la vicenda del passaporto rimane, dunque, la visita fatta da Mori alla Ferraro di cui quest'ultima ha riferito anche in occasione della testimonianza resa in questa sede. E la FERRARO ha ammesso tra l'altro di avere percepito la singolarità di quella richiesta veicolata da Mori ad un Ufficio che non aveva alcuna formale competenza per soddisfarla, tanto da ricondurla alla "trattativa" (parola testuale utilizzata dalla Ferraro) in corso con lo stesso Ciancimino e da invitare, quindi, il Mori a rivolgersi alla autorità giudiziaria.

Così come ha ammesso di avere informato il Ministro della Giustizia. E Martelli ha, a sua volta, confermato che la Ferraro ebbe ad informarla della richiesta a lei fatta per il rilascio del passaporto a Vito Ciancimino, cosa che lo fece alquanto arrabbiare, appunto, per l'anomalia di una simile richiesta.



La Corte d'Assise sottolinea piuttosto come il Mori, pur nella prolissità del suo intervento, di fatto ha glissato sulle ragioni di quella sua visita alla Ferraro, limitandosi a riferire che egli ed il Cap. De Donno presero soltanto atto della richiesta di Vito Ciancimino consapevoli dell'impossibilità di un suo esito positivo, ma senza minimamente confermare o smentire in modo esplicito quella visita; e, soprattutto, senza minimamente spiegare perché, pur ritenendo che la richiesta di rilascio del passaporto non fosse accoglibile, si rivolse alla Ferraro.

In realtà quella seconda visita fatta da Mori alla Ferraro era finalizzata proprio a sollecitare in qualche modo un intervento per agevolare quel risultato, dovendosi, ovviamente, escludere che Mori volesse solo notizie sull'iter della pratica necessaria per il rilascio del passaporto in favore di Ciancimino.

Dall'iniziativa di Mori (quella in occasione della visita fatta alla Ferraro il 21 ottobre 1992), dunque, deve ricavarsi, a parere del giudice di prime cure innanzitutto, la conferma che lo stesso Mori ebbe ad assecondare quella pretesa di Vito Ciancimino che pure era ritenuta controproducente da chi gli era vicino (v. testimonianza Roberto Ciancimino sulla contrarietà del difensore del padre Avv. Campo; nonché le dichiarazioni dello stesso Avv. Ghiron, che, pur predisponendo quella richiesta, aveva manifestato al Ciancimino le sue perplessità; oltre alle analoghe dichiarazioni di Giovanni Ciancimino).

E, in secondo luogo, poiché deve escludersi che Mori volesse assecondare un tentativo di fuga all'estero (in paesi extraeuropei, perché in quelli della Comunità Europea Ciancimino avrebbe potuto già recarsi essendo in possesso di carta di identità valida per l'espatrio rilasciatagli il 16 luglio 1992: v. produzione della difesa degli imputati Subranni, Mori e De Donno all'udienza dell'8 ottobre 2015) del proprio "confidente", *non resta che concludere che anche tale vicenda prova che il rapporto sino ad allora sviluppatosi tra Mori e Vito Ciancimino non era riconducibile, per insuperabile incompatibilità fattuale, agli angusti termini e limiti del mero "confidente" fornitore di notizie su attività criminose: come invece gli imputati Mori e De Donno hanno invano tentato di accreditare.*

## **6.6.- L'intervento presso il Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, la deposizione di Luciano VIOLANTE e le dichiarazioni spontanee di Mario MORI su tale deposizione.**

La vicenda dell'intervento fatto da Mori nei confronti del Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia Luciano Violante, anche in questo caso per assecondare una richiesta di Vito Ciancimino (e cioè, inizialmente quella di avere un colloquio riservato con il Presidente della Commissione, secondo la versione di VIOLANTE; ovvero, di essere sentito dalla Commissione, secondo la versione di MORI) per molti anni è stata taciuta da tutti i protagonisti. Ne ha riferito, sia pure tardivamente e dopo che ne aveva fatto cenno Massimo Ciancimino, Luciano VIOLANTE che all'epoca ricopriva appunto la carica di Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia ed è stato all'udienza.

Ma tutti i temi inerenti alla deposizione di VIOLANTE su tale vicenda e alla replica opposta da Mario MORI (con le dichiarazioni spontanee rese all'udienza del 21 gennaio 2016, riportate testualmente alle pagg. 1520-1526<sup>29</sup>) alla versione dell'ex Presidente della Commissione Antimafia sono stati oggetto di rivisitazione critica e

---

<sup>29</sup> Contestualmente, a supporto delle predette spontanee dichiarazioni, sono stati depositati dalla difesa del detto imputato ed acquisiti all'udienza del 28 gennaio 2016 i seguenti documenti:

1) lettera del 4 novembre 2009 a firma del Presidente della Commissione parlamentare Antimafia Giuseppe Pisanu con la quale si trasmettono all'Avv. Pietro Milio, su sua richiesta, la lettera a firma Vito Ciancimino datata 26 ottobre 1992, con la quale quest'ultimo chiedeva di essere ascoltato, sulla quale risulta apposto il timbro della detta Commissione con la dicitura "*arrivato il 29 ott. 1997 protocollo N. 0356*", e copia della pagina del registro del protocollo cartaceo della medesima Commissione dal quale al n. 0356 con la data del 29 ottobre 1992 è stata annotata la suddetta lettera di Ciancimino; nella lettera a firma Pisanu "*si specifica, inoltre, che dell'arrivo della lettera è stata data comunicazione nell'ufficio di Presidenza del 27 ottobre 1992*" e sono allegate anche le fotocopie delle due facciate della busta che conteneva la lettera nelle quali non risulta apposto alcun timbro (postale o di protocollo).

2) lettera del 4 dicembre 2009 a firma del Presidente della Commissione parlamentare Antimafia Giuseppe Pisanu con la quale si trasmette all'Avv. Pietro Milio, su sua richiesta, copia del verbale della "*Riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 27 ottobre 1992, ore 19*" nel quale, tra l'altro, si legge che l'On. Violante "*ricorda poi che l'on. Ciancimino ha chiesto di essere ascoltato dalla Commissione, rinunciando alla presenza delle televisioni*".

approfondimento anche in relazione alle risultanze della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale espletata in questo secondo grado del giudizio.

Pertanto, si rinvia qui alle pagg. 1508-1534 della sentenza appellata, salvo un cenno alla valutazione che la Corte di primo grado offre degli incontri che vi furono nell'autunno del '92 tra MORI e VIOLANTE sul caso CIANCIMINO.

6.6.1.- Il teste Luciano Violante ha confermato, ripetutamente e senza titubanze, che Mori ebbe a chiedergli di incontrare in modo riservato Vito Ciancimino circostanza negata dall'imputato Mori, che richiama la cospicua documentazione prodotta che proverebbe che l'on. VIOLANTE era stato informato soltanto della richiesta di audizione formale e non già di un colloquio riservato.

In realtà, i documenti prodotti ed acquisiti agli atti, a parere della Corte d'Assise, non sono affatto idonei a smentire il teste Violante, considerato che nelle due facciate della busta contenente la lettera non v'è alcun timbro di arrivo o di protocollo, che, risulta essere stato apposto, invece, direttamente sulla lettera; sulla detta busta non v'è alcun timbro di spedizione postale, e, d'altra parte, la busta era indirizzata al Presidente della Commissione, dovendosi per ciò escludere che qualcuno diverso dal destinatario possa averla aperta precedentemente.

Ne consegue che è persino ovvio concludere:

- che inizialmente tale busta contenente la lettera datata 26 ottobre 1992, senza transitare dall'Ufficio Protocollo (che, altrimenti, vi avrebbe apposto il timbro di arrivo), sia stata direttamente portata a mano da un incaricato di Vito Ciancimino (nella specie, verosimilmente, il figlio Massimo Ciancimino che in quel periodo sbrigava tutte le incombenze per conto del padre), lasciandola nella portineria di Palazzo San Macuto, sede della Commissione Parlamentare Antimafia;
- che, quindi, la detta busta sia stata consegnata direttamente al Presidente Violante che ne era il destinatario;
- che, pertanto, quest'ultimo l'abbia prima aperta e letta, informandone la Commissione nella seduta del 27 ottobre 1992;

- che, infine, soltanto successivamente la medesima lettera (si ripete, già aperta e, quindi, letta dal destinatario e da questi comunicata all'Ufficio di Presidenza) sia stata trasmessa all'Ufficio competente per la sua protocollazione (dovendosi escludere che tale protocollazione possa essere già stata fatta nella portineria di Palazzo San Macuto, poiché, come si è detto, nella busta non v'è indicato alcun protocollo), a quel punto avvenuta il 29 ottobre 1992, dal momento che il detto Ufficio non avrebbe di certo potuto retrodatare la sua registrazione, essendo stati, ovviamente, nel frattempo protocollati in continuità altri documenti.

La sentenza rammenta poi che, contrariamente a quanto sostenuto dal MORI, il fatto che egli abbia informato Violante dei suoi incontri con Ciancimino non necessariamente è in contraddizione con la ricostruzione accusatoria che egli contesta, poiché, nell'ipotesi, appunto, della "trattativa" segreta intavolata tramite il Ciancimino, se questi avesse chiesto – come in effetti ha chiesto secondo il teste Violante – un incontro diretto e riservato con quell'esponente delle Istituzioni, l'imputato Mori non avrebbe potuto di certo evitare di informare lo stesso Violante dei suoi incontri con Ciancimino a meno di non rinunciare a dare corso alla sollecitazione di quest'ultimo e, quindi, all'ulteriore prosieguo della "trattativa" medesima che ineludibilmente richiedeva contraccambi reciproci.

Proprio il fatto che l'imputato Mori si sia fatto portavoce del Ciancimino parlando con Violante (oltre che con gli altri "referenti politici" di cui ai paragrafi precedenti) nonostante la segretezza mantenuta sino ad allora sui suoi incontri con Ciancimino tanto da non averne fatto alcun cenno all'Autorità Giudiziaria (come s'evince anche dalla testimonianza di Giancarlo CASELLI), rafforza inevitabilmente, anche in questo caso, la tesi che, sia pure nell'ottica di una contropartita, Mori intendeva assecondare le richieste che gli provenivano dalla controparte.

Per le ulteriori ragioni e considerazioni svolte in ordine alle incongruenze della versione di MORI circa le vere ragioni del suo approccio con il Presidente della Commissione Antimafia per perorare le richieste del CIANCIMINO, e la conseguente rilevanza indiziante della vicenda si rinvia alle pagg. 1532-1533.

La conclusione della Corte è quindi che *può darsi per provato – in forza della deposizione resa dal teste Violante, della cui attendibilità, d'altra parte, anche per la sua notoria storia personale e per il suo disinteresse nella questione, non v'è minimamente ragione di dubitare – che effettivamente Mori ebbe a sollecitare al medesimo Violante un incontro personale e riservato con Ciancimino.*

E questo interessamento, nella valutazione conclusiva della Corte serviva a assicurare il CIANCIMINO che quei Carabinieri che lo avevano contattato erano in grado di (ed intendevano effettivamente) coinvolgere esponenti delle Istituzioni a vari livelli, così da dare credibilità alla richiesta di dialogo indirizzata, tramite Vito Ciancimino, ai vertici mafiosi.

#### **6.7.- Le condotte omissive.**

Alle pagg. 1534-1548 sono scrutinate le condotte omissive che non trovano altra spiegazione plausibile, nella valutazione della Corte, una volta dimostrata la pretestuosità delle giustificazioni addotte dagli imputati (sulle quali si tornerà in prosieguo) se non nella consapevolezza degli Ufficiali del R.O.S. che la loro iniziativa andava ben oltre le loro competenze e si proiettava fuori del perimetro della legalità e del rispetto dei loro doveri d'ufficio; e nella volontà conseguente di non lasciarne alcuna traccia.

Infatti, dei contatti di Mori e De Donno con Vito Ciancimino non venne mai data alcuna informativa alla Autorità Giudiziaria (di Palermo o anche di altra sede); ma neppure in modo informale in colloqui riservati con magistrati della Procura di Palermo (o anche di altre Procure, quali in ipotesi, la Procura di Caltanissetta che indagava sulle stragi prima di Capaci e poi di via D'Amelio, ovvero anche la Procura di Roma stante che i contatti con Ciancimino iniziarono in tale città): a riprova, dice la Corte, che l'intendimento sottostante a quell'iniziativa non era quello di instaurare un semplice rapporto confidenziale per carpire qualche notizia e che certamente ben avrebbe potuto essere comunicata, non soltanto, ovviamente, al Dott. Borsellino, ma anche a qualsiasi Ufficio Giudiziario per l'ordinarietà di quell'attività tutt'al più tacendo il nome del

“confidente-informatore”, ma, semmai, quella reale di instaurare, attraverso Vito Ciancimino, un dialogo con i vertici dell’associazione mafiosa “cosa nostra”.

Ed è chiaro che un simile intendimento non avrebbe potuto essere rappresentato a magistrati di qualsiasi Ufficio giudiziario e, certamente, giammai, comunque, al Dott. Borsellino.

Così pure nessuna documentazione, anche soltanto per uso interno del R.O.S., fu mai redatta dei contatti intrapresi con Vito Ciancimino e delle attività, in conseguenza di questi, poste in essere dai Militari.

Ed invero, a seguito di ordine di esibizione dei P.M. di Palermo e Caltanissetta, notificato il 16 novembre 2009 al Comandante del R.O.S., diretto ad acquisire *“relazioni di servizio, annotazioni, appunti riservati o documentazione comunque afferente rapporti di qualsivoglia genere eventualmente intrattenuti da appartenenti al ROS”* con alcuni soggetti, tra i quali Ciancimino Vito Calogero e Ciancimino Massimo, oltre che la documentazione a qualsiasi titolo relativa a questi ultimi, sono stati consegnati dal R.O.S., in data 19 novembre 2009, i fascicoli relativi a Vito Ciancimino ed alle stragi di Capaci e via D’Amelio esistenti presso quel Raggruppamento.

Tra i documenti allora acquisiti (prodotti in copia dal P.M. all’udienza del 22 settembre 2017), v’è ne soltanto uno attinente ai fatti in esame, quello costituito dalla copia, senza intestazione e senza firma, del memoriale consegnato da Mori alla Procura di Firenze l’1 agosto 1997 ed alla Procura di Caltanissetta il 23 settembre 1997 (per il contenuto v. sopra).

Dunque, fino al 1997, né Mori, né De Donno hanno mai redatto alcuna relazione di servizio sui contatti con Vito Ciancimino e sulle informazioni ottenute, come peraltro confermato dal Gen. GANZER (già in servizio al R.O.S. dal febbraio 1993, vice comandante del detto Reparto dal mese di luglio 1997 e, infine, Comandante del R.O.S. dal 26 gennaio 2002 al 6 luglio 2012); né, d’altra parte, Subranni, allora comandante del R.O.S. e, quindi, superiore dei predetti, sia se informato sin dall’inizio, sia se informato soltanto nel mese di agosto come sostenuto da Mori, ha mai sollecitato ai suoi sottoposti la redazione di apposite relazioni di servizio che sarebbero state in ogni

caso utili a trasmettere le conoscenze acquisite da uomini del suo Raggruppamento anche ad altri investigatori se la finalità di quei contatti fosse stata effettivamente, come asserito dagli imputati, di tipo esclusivamente investigativo.

La Corte rimarca sul punto che lo stesso Gen. Giampiero Ganzer, teste della difesa sentito all'udienza del 31 marzo 2017, smentendo la contraria tesi della difesa dell'imputato De Donno ha dichiarato che, per norma e prassi interna al R.O.S., dovevano essere annotati gli incontri e i rapporti con i confidenti (“... anche per poter poi ricostruire in termini logici e cronologici data, luogo, oggetto sintetico”).

Ed invece è ciò che è avvenuto nella fattispecie, laddove non v'è alcuna traccia dei contatti intrapresi da due dei più importanti investigatori del ROS con un personaggio altrettanto importante (ovviamente sotto un diverso profilo, quello criminale) qual era Vito Ciancimino; né della disponibilità da quest'ultimo manifestata, né, ancora, di quel cenno dello stesso Ciancimino ai contatti avuti, quanto meno, con un intermediario dei vertici mafiosi, né, infine, più in generale, di tutte le notizie, comunque, raccolte durante i colloqui con Vito Ciancimino e sulle modalità ed i tempi di tali colloqui.

Di tutta questa attività nulla si sarebbe saputo se Vito Ciancimino, dopo l'arresto, non avesse deciso, sia pure con molte reticenze ed in termini alquanto generici, di informare i magistrati che si erano recati ad interrogarlo.

Ancora una volta l'anomala condotta di totale omissione, da parte di Mori e De Donno con l'avallo del Comandante Subranni, nel senso di non lasciare traccia di quei contatti trova adeguata giustificazione soltanto se i contatti medesimi furono diretti ad instaurare, attraverso quest'ultimo, un dialogo con i vertici di “cosa nostra”, trattandosi, in questo caso, di un'attività evidentemente non esternabile.

#### *Il mancato svolgimento di attività investigative*

Altrettanto eclatante appare, infine, l'omissione di qualsiasi attività investigativa sui movimenti di CIANCIMINO e gli eventuali contatti con i vertici mafiosi o loro intermediari”, sebbene ad un certo momento, per loro stessa ammissione, gli imputati (MORI e DE DONNO) ebbero la certezza che Vito Ciancimino aveva effettivamente

interloquito, attraverso un intermediario dallo stesso non indicato (lo avrebbe poi fatto soltanto successivamente in alcuni scritti ed in occasione degli interrogatori dopo l'arresto), con i vertici di "cosa nostra". Ma nulla fecero per tentare di sfruttare investigativamente quella notizia acquisita da Ciancimino. E in particolare non fecero alcun accertamento sui pregressi eventuali spostamenti di quest'ultimo per verificare in quale momento e con quali modalità lo stesso avesse potuto instaurare quel contatto; né predisposero o attuarono alcun successivo monitoraggio degli ulteriori contatti di Vito Ciancimino e dei movimenti dei familiari che in quel momento convivevano con lui; nè richiesero alcuna attività di intercettazione e ascolto delle utenze in uso a Vito Ciancimino ed ai suoi familiari oltre che ambientale nei luoghi ove i predetti dimoravano. Tanto meno disposero alcuna perquisizione che pure avrebbero potuto (per non allarmare il Ciancimino), fare eseguire ad altro reparto territoriale dei Carabinieri o altra forza di polizia (magari con motivazioni di comodo) per ricercare eventuali scritti in possesso di Vito Ciancimino relativi a quel contatto con l'intermediario dei vertici mafiosi.

La Corte stigmatizza poi l'incongruenza delle spiegazioni difensive rilevando che in occasione della sua prima deposizione a Firenze MORI ebbe a preoccuparsi di giustificare l'inerzia investigativa che aveva accompagnato i primi contatti con Ciancimino con la ristrettezza dei tempi, avendo già in mente in un secondo tempo, di procedere a quegli accertamenti "**per vedere effettivamente come contattava, chi contattava e se contattava**". Solo in un primo tempo riteneva che millantasse i suoi contatti.

Ma tale giustificazione non si concilia con i tempi di svolgimento dei contatti intrattenuti, posto che i primi approcci con Vito Ciancimino risalgono addirittura al mese di giugno del 1992 e, comunque, – per stessa ammissione degli imputati – quanto meno al mese di luglio ancor prima della strage di via D'Amelio e sono stati poi seguiti da ulteriori incontri, anche personali con il Col. Mori, nel mese di agosto e poi ancora ad ottobre.



La Corte non crede quindi alla giustificazione di Mori sulla ristrettezza dei tempi e sulla imprevedibilità della reazione di Ciancimino non essendo plausibile che nel lasso di oltre quattro mesi o anche soltanto di oltre un mese (se si volesse restringere il periodo a quello compreso tra l'incontro del 29 agosto e quello del 18 ottobre 1992) non ci sia stato il tempo di organizzare l'attività di monitoraggio dei movimenti e dei contatti del Ciancimino a fronte della estrema importanza che gli stessi Mori e De Donno attribuivano a quella indagine, tanto da averne dato già notizia specifica ai più alti livelli politici sin dai precedenti mesi di giugno (incontro con la Ferraro) e luglio (incontro con la Contri).

Ma, in ogni caso, non si comprenderebbe perché, dopo avere avuto la certezza (in data 18 ottobre 1992 secondo lo stesso Mori) che Ciancimino aveva effettivamente contattato un intermediario dei vertici mafiosi, ciò nonostante ancora nulla è stato fatto per monitorare il Ciancimino sino al 19 dicembre 1992 quando il predetto venne arrestato: e ciò neppure in prossimità di tale arresto quando, nei giorni immediatamente precedenti, il 17 dicembre 1992, Vito Ciancimino si recò a Palermo per contattare ancora l'intermediario.

De Donno, anche lui evidentemente consapevole dell'anomalia della detta omissione investigativa, ha addotto a giustificazione il rischio di essere scoperti e di far venire meno, conseguentemente, il rapporto di fiducia con Vito Ciancimino.

Senonché, non soltanto tale giustificazione è smentita da quella diversa fornita da Mori; ma, in ogni caso non appare credibile, essendo ben nota l'elevatissima professionalità del R.O.S. nell'effettuare indagini tecniche e di pedinamento nonostante le difficoltà degli obiettivi. Piuttosto, come è accaduto per moltissime altre investigazioni del R.O.S. e di altre Forze impegnate contro la criminalità organizzata, il rischio di essere scoperti non può costituire una valida remora soprattutto a fronte dell'enorme importanza dei risultati investigativi che quell'attività di monitoraggio avrebbe potuto produrre<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> Cfr. pag. 1547: «basti qui pensare alla conferma del ruolo di Vito Ciancimino, in quel momento ancora imputato in un processo in corso per il reato di associazione mafiosa, o ancora alla individuazione di soggetti facenti parte di tale associazione dal predetto eventualmente contattati, sino alla individuazione, in ipotesi, persino di taluno degli esponenti

La conclusione che ne trae la Corte è quindi che anche l'omissione delle investigazioni dimostra che in quel momento l'intendimento di Subranni, Mori e De Donno non fosse una minimale raccolta di informazioni dal "confidente" Vito Ciancimino, ma quello di instaurare un dialogo con i vertici dell'associazione mafiosa (v. parole testuali di Mario Mori nella testimonianza resa a Firenze: "Ma non si può parlare con questa gente?"). L'omissione delle investigazioni serviva invece a favorire l'instaurazione di quel dialogo tra parti contrapposte necessario per far cessare il "muro contro muro". A tal fine era necessario lasciare a Vito Ciancimino i più ampi margini di libera manovra.

#### **6.8.- Conclusioni sulle condotte di SUBRANNI, MORI E DE DONNO durante i contatti con Vito CIANCIMINO.**

L'analisi delle condotte, sia quelle attive, sia soprattutto quelle omissive, poste in essere dagli imputati Subranni, Mori e De Donno conduce univocamente ad una sola e certa conclusione: *Essi intendevano, cioè, in quel momento, capire se vi fossero spazi di interlocuzione che potessero indurre i vertici mafiosi a recedere da quell'attacco e da quella contrapposizione frontale che era già culminata nella strage di Capaci e che tante preoccupazioni suscitava – oltre che in soggetti che per ruolo istituzionale erano stati sempre possibile bersaglio della vendetta mafiosa – ora anche in alcuni esponenti politici che temevano di dovere subire, per mano mafiosa, la stessa infausta sorte di Salvo Lima, tra i quali Calogero Mannino, che, come si è già visto sopra, si rivolse per tale ragione proprio al Gen. Subranni.*

*In sostanza, quali che fossero le loro reali intenzioni, sollecitarono espressamente a Vito Ciancimino un'interlocuzione con i vertici mafiosi per conoscere a quali condizioni si sarebbe potuto porre termine al "muro contro muro" tra lo Stato e "cosa nostra"; e, quindi, inevitabilmente, nel momento in cui tale sollecitazione fosse giunta ai vertici mafiosi, ne sarebbe seguita l'apertura, non si vede come potrebbe diversamente definirsi, di una "trattativa".*

---

di vertice dell'associazione mafiosa in quel momento latitanti, quali Salvatore Riina e Bernardo Provenzano, che, in virtù della comune provenienza da Corleone, certamente Ciancimino aveva avuto modo di conoscere».

## 6.9.- Le conferme probatorie.

Tra le conferme all'ipotesi che l'iniziativa intrapresa da MORI e DE DONNO su input o con l'avallo del loro superiore SUBRANNI fosse finalizzata a intavolare una trattativa con i vertici mafiosi (e che l'invito al dialogo li avesse raggiunti), la sentenza annovera la conferenza stampa del Generale CANCELLIERI, Comandante della regione Sicilia, tenuta in occasione della cattura di Salvatore RIINA.

Si è accertato infatti che il comunicato letto dal Generale CANCELLIERI ricalcava degli appunti stilati dal Col. MORI. E alcuni passaggi di quel discorso denunciavano la consapevolezza che il capo di Cosa Nostra avesse perseguito, con l'ondata di eclatanti delitti che avevano insanguinato una finalità strategica inaudita, qual era quella di *“di mettere in discussione l’Autorità istituzionale. Quasi a barattare, a istituire una trattativa per la liquidazione di una intera epoca di assassini, di lutti, di stragi in tutti i settori della vita nazionale”*. Per la prima volta si usava la parola trattativa per designare un disegno strategico finalizzato a indurre lo Stato a giungere a un accordo per liquidare la stagione della violenza stragista: che erano esattamente i termini della trattativa che secondo la prospettazione accusatoria era stata concepita e intrapresa dagli Ufficiali del R.O.S.

E la Corte sottolinea che l'importanza di tale dato si coglie nel fatto che, in quell'occasione, la “trattativa” citata nella conferenza stampa non venne riferita, come poi avrebbe fatto Mori nel 1997, soltanto agli incontri con Vito Ciancimino, bensì direttamente a Salvatore Riina.

Ciò, a parere della Corte, innanzitutto, comprova che Subranni e Mori già in quel momento (gennaio 1993) avevano acquisito la consapevolezza, non soltanto del fatto che effettivamente Vito Ciancimino fosse riuscito a veicolare la loro sollecitazione sino al massimo vertice dell'associazione mafiosa “cosa nostra” (appunto, Salvatore Riina); ma, soprattutto, per quel che rileva in questa sede, che Riina aveva, in un certo senso, accolto quella loro sollecitazione formulando alcune richieste (*rectius*, condizioni) per porre termine alle stragi.

*E se già nel gennaio 1993, Subranni e Mori parlarono senza alcuna remora di “trattativa” e di “baratto”, si ripete, non con Vito Ciancimino, ma con Salvatore Riina, non può che concludersi che essi già in quel momento fossero venuti a conoscenza delle richieste avanzate dal vertice di “cosa nostra” per porre termine a quella stagione sanguinosa apertasi con l’uccisione di Salvo Lima e proseguita, passando per l’uccisione del M.llo Guazzelli, soprattutto con le stragi di Capaci e via D’Amelio.*

Ne seguirebbe altresì la *prova definitiva ed inconfutabile* che Subranni e Mori fossero a conoscenza anche delle “minacce” sottese alle richieste avanzate per porre fine alle stragi: *minacce che l’organizzazione mafiosa, attraverso Subranni e Mori, inevitabilmente intendeva veicolare sino al potere esecutivo affinché questo ponesse in essere quelle iniziative dirette a soddisfare le condizioni che, a seguito della sollecitazione pervenuta tramite Vito Ciancimino, erano state poste per porre termine alle stragi.*

Ma i presenti alla conferenza stampa ignari in quel momento dei retroscena che avevano ispirato il vero autore di quel comunicato, non potevano cogliere e non colsero il vero senso di quella dichiarazione, motivo per il quale essa non ebbe alcun risalto sulla stampa e fu persino tagliata dalla registrazione nel servizio televisivo trasmesso quel giorno (v. testimonianza Bonferraro): tanto che soltanto in anni recenti è stato possibile recuperare la registrazione integrale grazie al prezioso archivio di Radio Radicale.

#### **6.10.- Sintesi delle prime conclusioni sulla “trattativa”**

Le risultanze fin qui richiamate (capitoli 5, 6 e 7), a parere dei giudici della Corte d’Assise consentono di ritenere già raggiunta la prova su alcuni passaggi essenziali della vicenda:

- Vito Ciancimino fu contattato, prima da De Donno e poi anche da Mori personalmente, sì, certamente per acquisire da lui notizie di interesse investigativo, ma, nel contempo, anche con il dichiarato intendimento di tentare di instaurare, attraverso

lo stesso Ciancimino, un dialogo con i vertici mafiosi finalizzato a superare la contrapposizione frontale con lo Stato che i detti vertici mafiosi avevano deciso dopo l'esito del "maxi processo" e che era culminata già, in quel momento, con la gravissima strage di Capaci;

- Mori e De Donno tentarono, nel contempo, di acquisire la necessaria "copertura politica" di quell'iniziativa, informando, per via mediata, il Ministro della Giustizia e il Presidente del Consiglio dei Ministri e, comunque, si accreditarono verso gli interlocutori mafiosi dicendo loro (o quanto meno facendo credere loro) di rappresentare, ai fini del chiesto dialogo, le Istituzioni dello Stato o coloro che, comunque, avrebbero avuto il potere di soddisfare eventuali richieste indicate dai vertici mafiosi quali condizioni per cessare la strategia stragista;

- Vito Ciancimino, forse anche inaspettatamente per Mori e De Donno, effettivamente si attivò immediatamente, informando (tramite Antonino Cinà) Salvatore Riina della sollecitazione al dialogo ricevuta dai Carabinieri;

- Salvatore Riina accettò la "trattativa", autorizzando Vito Ciancimino a proseguire quei contatti con i Carabinieri.

**CAPITOLO 7 Ter**  
**LA CONFERMA DELL'ACCETTAZIONE DELLA**  
**“TRATTATIVA”**  
**DA PARTE DI SALVATORE RIINA**

7.- La circostanza, desumibile anche dalla conferenza stampa del Generale CANCELLIERI, che Salvatore Riina effettivamente fu raggiunto dalla richiesta di dialogo indirizzatagli dai Carabinieri tramite Vito Ciancimino (il quale a sua volta, per contattare Riina, si era avvalso dell'intermediazione di Antonino Cinà) e fece avere la propria risposta, è provata dalle dichiarazioni dello stesso Ciancimino, che, secondo quanto riferito dal gen. MORI nella sua deposizione di Firenze, ebbe ad un certo momento a informare Mori che i vertici mafiosi da lui contattati “accettavano la trattativa”. E lo stesso MORI ha confermato di avere ad un certo punto avuto contezza che davvero il CIANCIMINO si era messo in contatto con RIINA

Ulteriori conferme si ricavano, indirettamente ma univocamente, anche dal fatto riferito, anche in tempi non sospetti, da molti collaboratori di Giustizia, che Riina, ad un certo momento, condizionò all'ottenimento di alcuni benefici la cessazione delle stragi; e, poi, per rafforzare tale richiesta di benefici decise di eseguire ulteriori gravissime stragi e delitti eccellenti (anche se il suo progetto fu portato ad esecuzione da altri, dopo il suo arresto).

Ma le prime conferme della ricezione da parte di RIINA della richiesta di aprire una trattativa, ovvero della disponibilità dello Stato a negoziare la cessazione delle stragi vengono dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di Giustizia, Cancemi Salvatore e Brusca Giovanni (quest'ultimo anche imputato nel presente processo); cui si aggiungono le indicazioni desumibili dalle dichiarazioni di Antonino GIUFFRÈ; e da ultimo – la sentenza vi dedica un intero capitolo – le controverse dichiarazioni di Pino LIPARI.

7.1.- Per quanto concerne BRUSCA e CANCEMI, LA Corte non nasconde le criticità che presentano le rispettive collaborazioni; ma per questo aspetto della vicenda le loro propalazioni vengono in rilievo a conferma di altre acquisizioni probatorie (e cioè quelle di cui ai Capitoli che precedono).

Inoltre, la Corte dà risalto al dato temporale, nel senso che, più che il contenuto delle propalazioni, rileva la circostanza che i predetti collaboratori di Giustizia le hanno rese (Cancemi nel 1994 e Brusca nel 1996) prima che Mori e De Donno ebbero pubblicamente a parlare in un processo (e nel gennaio del 1998) dei contatti da essi avuti con Vito Ciancimino nel 1992 ed a pronunciare, in tale contesto, la parola “trattativa”.

BRUSCA e CANCEMI ne parlano invece (anche se ignoravano che protagonisti ne fossero CIANCIMINO e gli ufficiali del R.O.S.) quando ancora la questione della “trattativa” non aveva avuto alcuna risonanza pubblica, dal momento che il generico accenno fattovi da Vito Ciancimino in interrogatori non pubblici non aveva, di fatto, avuto alcun seguito.

A riprova del rilievo pubblico assunto dai fatti soltanto nel 1998, è significativo che, come risulta dalla minuta della nota del R.O.S. a firma del “*Generale di Brigata comandante Mario Mori*” inviata il 25 gennaio 1998 ai Comandi Provinciali dei Carabinieri di Roma e Palermo (rinvenuta nel fascicolo relativo a Vito Ciancimino esistente presso il R.O.S. a seguito di ordine di esibizione delle Procure della Repubblica di Palermo e Caltanissetta del 16 novembre 2009 prodotta dal P.M. all’udienza del 22 settembre 2017), lo stesso Mori, in riferimento alle testimonianze rese, da lui e da De Donno, il 24 gennaio 1998 davanti alla Corte di Assise di Firenze, riferisce a quei Comandi che “*nel corso della loro testimonianza, i due ufficiali hanno illustrato i contatti intrattenuti, negli anni 1992-1993, con Ciancimino Vito Calogero ed il figlio Massimo, volti ad acquisire spunti informativi utili alla ricerca di latitanti appartenenti a Cosa Nostra*” e che “*nel contesto delle dichiarazioni sono stati descritti comportamenti da cui è emersa la volontà di collaborazione con la polizia giudiziaria da parte dell’ex sindaco di Palermo*” e conclude, quindi, che “*il fatto potrebbe*

*provocare riflessi negativi sulla sicurezza del Ciancimino stesso e dei suoi familiari. Tanto si segnala per gli interventi valutati opportuni nelle sedi competenti”.*

Il documento che comprova, per bocca dello stesso Mori, che soltanto nel gennaio 1998 ebbero rilievo pubblico i contatti dei Carabinieri con Vito Ciancimino e la collaborazione di quest'ultimo, tanto che soltanto allora ci si preoccupò delle conseguenze che sarebbero potute derivare da tale risalto pubblico per la sicurezza dello stesso Ciancimino e dei suoi familiari.

Ne esce avvalorato il peso probatorio delle dichiarazioni di BRUSCA e CANCEMI<sup>31</sup>, due soggetti che hanno ricoperto ruoli non certo secondari nell'ambito dell'associazione mafiosa, nella parte in cui confermano quanto meno la percezione, da parte di Cosa Nostra, di un'apertura delle Istituzioni al fine di giungere ad un accomodamento per interrompere la strategia stragista.

A tale percezione, però, è conseguita, nella valutazione della Corte, non già una interruzione della strategia stragista, (che invece vivrà una nuova fase con diverse motivazioni rispetto alle stragi del '92) ma, al contrario, una intensificazione delle stragi nel corso del 1993 e sino al gennaio 1994 (quando avvenne un ulteriore tentativo di strage, però, fallito) per massimizzare l'effetto intimidatorio ed ottenere benefici ritenuti indispensabili per la stessa sopravvivenza di Cosa Nostra.

---

<sup>31</sup> Le dichiarazioni rese da Cancemi Salvatore nel corso delle indagini e dei processi per fatti connessi a quelli oggetto del presente processo sono state acquisite perché divenute irripetibili a seguito del decesso del detto dichiarante.

In particolare, sono state acquisite le dichiarazioni rese ai Pubblici Ministeri di Roma e Milano in data 15 marzo 1994, le dichiarazioni rese al P.M. di Caltanissetta il 21 gennaio 1997, le dichiarazioni rese ai Pubblici Ministeri di Firenze e Caltanissetta in data 23 aprile 1998, e, infine, le dichiarazioni rese nel corso del dibattimento per la strage di via D'Amelio alle udienze del 17, 23, 24 e 29 giugno 1999.

Successivamente, a seguito di produzione della difesa dell'imputato Mori, sono state acquisite, con ordinanza in data 20 ottobre 2016, anche le dichiarazioni rese dal Cancemi il 22 luglio 1993. Le dichiarazioni rese da Cancemi Salvatore nel corso delle indagini e dei processi per fatti connessi a quelli oggetto del presente processo sono state acquisite perché divenute irripetibili a seguito del decesso del detto dichiarante.

In particolare, sono state acquisite le dichiarazioni rese ai Pubblici Ministeri di Roma e Milano in data 15 marzo 1994, le dichiarazioni rese al P.M. di Caltanissetta il 21 gennaio 1997, le dichiarazioni rese ai Pubblici Ministeri di Firenze e Caltanissetta in data 23 aprile 1998, e, infine, le dichiarazioni rese nel corso del dibattimento per la strage di via D'Amelio alle udienze del 17, 23, 24 e 29 giugno 1999.

Successivamente, a seguito di produzione della difesa dell'imputato Mori, sono state acquisite, con ordinanza in data 20 ottobre 2016, anche le dichiarazioni rese dal Cancemi il 22 luglio 1993.



### **7.1.1.- Le dichiarazioni di Salvatore CANCEMI.**

Nel ripercorrere le più significative dichiarazioni di CANCEMI, a partire da quelle rese il 22 luglio 1993 (si tratta delle sue prime dichiarazioni, utili per comprendere le ragioni per le quali il Cancemi, importante “uomo d’onore” della “famiglia” mafiosa palermitana di “Porta Nuova”, ebbe a costituirsi spontaneamente nel luglio del 1993 consegnandosi proprio ai Carabinieri del R.O.S.: circostanza da rammentare anche per intendere il senso e la portata di altri avvenimenti occorsi nel luglio del ’93), la sentenza pone giustamente l’accento sull’interrogatorio del **15 marzo 1994** (del quale è stato prodotto ed acquisito il relativo verbale riassuntivo), in cui Cancemi ha affrontato temi più direttamente attinenti alle vicende qui in esame.

In particolare, ha riferito che, dopo le stragi di Capaci e via D’Amelio, Riina riteneva che lo Stato non avrebbe reagito, ma avrebbe tentato di intavolare una “trattativa” attraverso importanti soggetti estranei a “cosa nostra” (*“..in concreto, per quello che sentivo da Riina e Biondino ..... si era certi che lo Stato non avrebbe reagito..... In sostanza, Riina ed il suo cerchio ristretto erano convinti, a mio parere, che quegli atti eclatanti avrebbero indotto lo Stato alla trattativa. Ciò, come ho detto a varie A.G., per effetto dei rapporti che loro avevano con persone esterne a cosa nostra, importanti.”*).

Spicca inoltre la risposta ambigua data dal Cancemi alla domanda se egli ritenesse, alla luce di quanto nel frattempo accaduto (siamo nel marzo 1994), che le aspettative di “cosa nostra” fossero andate deluse: *“vedremo, Provenzano è ancora libero”*.

Ma soprattutto si segnala il fatto che già nel marzo 1994, ben prima, quindi, della risonanza pubblica dei contatti tra i Carabinieri e Vito Ciancimino, Cancemi abbia espressamente parlato di “trattativa”, che, dopo le stragi del 1992, Riina intendeva intavolare con lo Stato.

E nel rimarcare l’estrema importanza di tali dichiarazioni, il giudice di prime cure sottolinea come essa sia immune da perplessità analoghe a quelle suscitate da altre, invece tardive, dichiarazioni dello stesso Cancemi a proposito dell’uccisione del Dott. Borsellino.

Nel successivo interrogatorio reso ai magistrati della Procura di Caltanissetta il **21 gennaio 1997**, il Cancemi parla, invece, della parallela vicenda della “trattativa” legata alla restituzione di alcune opere d’arte pure riferita da Paolo Bellini ed altri di cui si dirà più avanti separatamente.

Nell’interrogatorio congiunto delle Procure di Firenze e Caltanissetta del **23 aprile 1998** (del quale sono stati depositati ed acquisiti tanto il verbale riassuntivo, quanto la trascrizione della registrazione, così che, per maggiore completezza e precisione, è opportuno riferirsi a quest’ultima), quindi, Cancemi, dopo avere iniziato il suo racconto dal 1991 allorché egli era stato convocato a casa di Guddo da Riina, il quale gli aveva detto di recarsi da Vittorio Mangano per dirgli di mettersi da parte nei rapporti con Berlusconi e Dell’Utri perché ora intendeva occuparsene direttamente (e il MANGANO sebbene a malincuore, accettò), ha, poi, riferito che dopo qualche tempo, in occasione di un altro incontro, il Riina aveva specificato quali richieste intendeva avanzare a quelle persone, facendo riferimento all’annullamento dell’ergastolo e della legge sui pentiti e su sequestro e la confisca dei beni; ed anzi disse loro se avevano delle richieste da avanzare per integrare il suo pacchetto di proposte perché doveva fare sapere a quelle persona cosa chiedevano; e in tale frangente aveva un foglio di carta in mano.

Nello stesso interrogatorio, quindi, il Cancemi, dopo avere ricordato la vicenda dei quadri che erano stati recuperati già riferita nel precedente interrogatorio del 21 gennaio 1997, ha raccontato che lo scopo delle stragi era quello di “sfiduciare” coloro che erano in quel momento al potere per favorire l’ascesa di Berlusconi e Dell’Utri che avrebbero portato avanti e realizzato le loro richieste; ed ha riferito di non avere mai saputo di progetti di attentati ai danni di politici e del Dott. Grasso, mentre ha ricordato di un progetto per uccidere il Questore La Barbera. Ha ricordato, quanto agli incontri con Brusca Giovanni, tra i tanti, un incontro presso la casa di Guddo in occasione del quale lo stesso Brusca aveva presentato tale Rampulla a Riina.

Quanto al Provenzano, invece, Cancemi ha riferito di averlo visto in occasione di qualche incontro nella stessa casa di Guddo e ciò anche dopo l’arresto di Riina, e la

musica non sembrava cambiata, come dimostra il progetto di sequestrare e uccidere il cap. ULTIMO, esposto proprio da Provenzano ed ha aggiunto che in occasione di tali incontri successivi all'arresto di Riina, Provenzano ebbe a tranquillizzarlo dicendogli che tutto proseguiva come stabilito dal Riina medesimo (*"stai tranquillo che tutto è a posto, le cose stanno continuando per come tu sai da zio Totuccio"*).

Indi, Cancemi ha dichiarato che egli ebbe a vedere nelle mani di Riina, in occasione di una riunione a casa di Guddo, un foglio contenente appunti e che il Riina aveva tranquillizzato i presenti dicendo che tutto procedeva bene e che, quindi, bisognava continuare con quella strategia.

Tra le richieste scritte nel biglietto che egli vide nelle mani di Riina vi era anche quella che riguardava i detenuti in carcere e ciò nell'ambito di una trattativa diversa da quella intavolata riguardo alla restituzione di opere d'arte (*"Ma saranno due cose diverse, se quella è una cosa, una trattativa magari con un pinco pallino... ..e quelle cose erano, diciamo, con quelle persone.. ...sono due cose diverse.."*) in relazione alla quale ultima, però, egli nulla sapeva del coinvolgimento di Gioé e di tale Bellini (*"..questo discorso per me è nuovo.."*).

Infine, sono state acquisite le trascrizioni dell'esame dibattimentale del Cancemi nelle udienze del 17, 23, 24 e 29 giugno 1999 nel processo per la strage di via D'Amelio.

Durante tale esame, quanto alle questioni rilevanti in questa sede, il Cancemi, in sintesi, ha riferito:

- che vi furono diverse riunioni nei mesi di marzo e aprile del 1992, o forse anche qualche mese prima, nella villa di Guddo Girolamo in cui si discusse anche della uccisione del Dott. Borsellino, seguite, poi, da un'altra riunione dopo la strage di Capaci;

- che da tempo Riina aveva manifestato che intendeva agire per ottenere la "cancellazione" della legislazione sui collaboratori di Giustizia, che potevano fare grande danno a Cosa Nostra, e per screditarli (*"... la prima cosa che lui ci pesava era i pentiti, i collaboratori di Giustizia, che li doveva eliminare perché erano loro che portavano questo danno, diciamo, a "Cosa Nostra". Lui più volte io c'ho sentito dire*

*che si giocava i denti per fare cancellare questa Legge sui pentiti, per non li fare credere, per farli screditare ", diciamo")*, tanto che già l'anno precedente gli aveva detto di avvisare Vittorio Mangano di mettersi da parte nei rapporti con Dell'Utri e Berlusconi in quanto intendeva gestirli direttamente, e gli aveva detto di ricordargli che in passato lui, MANGANO, aveva regalato una bella pistola a Stefano BONTATE (ha anche ricostruito il percorso della c.d. tangente FININVEST);

- che Ganci gli aveva riferito, prima della strage di Capaci, che Riina si era già incontrato con persone importanti;

- che anche dopo la strage di via D'Amelio aveva avuto modo di incontrare Riina, il quale tranquillizzava tutti dicendo che le cose procedevano bene, così come, d'altra parte, aveva fatto anche Provenzano dopo l'arresto di Riina;

- che nel 1992, in prossimità delle stragi, Riina gli aveva chiesto di fotografare alcune opere d'arte che "cosa nostra" aveva recuperato qualche anno prima perché il Riina medesimo intendeva utilizzarle come merce di scambio per ottenere favori, ed in particolare la liberazione di alcuni boss detenuti (*".... mi ricordo che c'era Bernardo Brusca, c'era Pippo Gambino e credo anche Calò, credo anche Calò, e qualche altro"*);

- che egli non aveva riferito delle programmate stragi del 1992 al proprio capo mandamento Pippo Calò perché di ciò si era fatto carico espressamente Riina, così come, d'altra parte, il Riina faceva anche riguardo agli altri capi mandamento, che preferiva incontrare a piccoli gruppi per evitare di suscitare l'attenzione degli sbirri" ed aveva, in concreto, fatto in occasione della riunione del giugno 1992;

- di essere assolutamente certo che anche Provenzano avesse condiviso le decisioni di Riina sulle stragi, perché all'epoca erano *la stessa persona*;

- di ricordare che in una riunione in cui il Riina parlò di Berlusconi e Dell'Utri fu presente anche Brusca Giovanni;

- che Riina attribuiva la conferma della sentenza del maxi processo all'intervento del Dott. Falcone, che oltretutto aveva "lavorato ai fianchi" il Ministro MARTELLI.

In sede di controesame da parte dei difensori degli imputati, poi, sono state, innanzitutto, contestate al Cancemi precedenti dichiarazioni con le quali aveva

proclamato di non saper nulla riguardo alla decisione di uccidere il Dott. Borsellino ed il Cancemi si è riportato a quanto già detto sulla sua decisione di aprirsi definitivamente alla collaborazione che egli aveva maturato soltanto nel 1996.

Quindi, ancora in sede di controesame, oltre a ribadire, a fronte di singole e specifiche contestazioni, il racconto prima fatto, il Cancemi ha aggiunto che la questione dei pentiti era da tempo all'ordine del giorno nelle riunioni organizzate da Riina che voleva ammazzarli tutti, *fino al ventesimo grado di parentela*”, anche se nel 1992 il Riina manifestava un maggiore accanimento.

Infine, il Cancemi ha ribadito che nella riunione del febbraio-marzo 1992 di cui aveva riferito era presente anche Giovanni Brusca (“*..credo che già ho risposto che era presente...*”), che nelle successiva riunione del giugno 1992 il Riina comunicò separatamente soltanto al Ganci la decisione di uccidere il Dott. Borsellino e che il Ganci, come sempre, nulla oppose (“*....il Ganci no..non l’ha contrastato mai al Riina. Il Ganci tutto quello che.. che Riina ha portato avanti, Ganci è stato a suo fianco in tutti i sensi..*”).

Il giudice di prime cure riconosce che Cancemi ha effettivamente progressivamente ampliato i suoi ricordi inserendovi anche nomi di estrema notorietà inizialmente taciuti (per tutti, Berlusconi e Dell’Utri) e da ciò derivano anche talune delle ragioni delle criticità della sua attendibilità già evidenziate nell’apposito paragrafo (Parte Prima della sentenza, Capitolo 4, paragrafo 4.5) che impongono un esame rigoroso delle sue dichiarazioni e la ricerca di sicuri riscontri.

E, tuttavia, l’attendibilità di Cancemi ha, poi, trovato un importante riscontro – all’epoca delle sue dichiarazioni non prevedibile – riguardo alla principale delle omissioni dichiarative soltanto successivamente integrate, e cioè quella relativa alla improvvisa “premura” da parte di Riina di uccidere il Dott. Borsellino.

Nelle sue iniziali dichiarazioni, infatti, Cancemi aveva affermato di non sapere nulla dell’uccisione del Dott. Borsellino, mentre successivamente ha raccontato di quella riunione nella quale Riina aveva comunicato a Raffaele Ganci la relativa decisione, manifestando una particolare fretta. E questo cenno all’improvvisa accelerazione

imposta da Riina alla esecuzione dell'omicidio del Dott. Borsellino ha trovato un inatteso e del tutto imprevedibile riscontro nelle stesse parole di Salvatore Riina intercettate all'interno del carcere nel 2013 (v. Capitolo 4 già richiamato).

Ciò impone di riconsiderare quelle dichiarazioni del Cancemi ancorché tardive, pur non abbandonando, però, il più rigoroso criterio di valutazione di cui già si è detto.

Ma in ogni caso, a parere del primo giudice conta che il nucleo delle dichiarazioni di Cancemi sia sostanzialmente rimasto invariato nel tempo, per la parte che concerne il fatto che, dopo la strage di Capaci, in Cosa Nostra si iniziò a parlare di “trattativa” e che l’oggetto delle pretese di Salvatore Riina era costituito dall’ergastolo, dalla legge sui pentiti, dal sequestro dei beni e dal 41 bis, nonché, più in generale, dai detenuti mafiosi (v. dich. Cancemi: *“di fare annullare l’ergastolo, di fare annullare la legge sui pentiti, il sequestro dei beni e altre cose.... ..mi sembra che c’era anche il 41 bis.... .. di fare uscire dei carcerati del carcere”*).

Va anche detto che Cancemi, pur riferendo degli stretti rapporti tra i “corleonesi” Riina e Provenzano con Vito Ciancimino, quanto alle richieste di Riina si è riferito piuttosto a Dell’Utri e Berlusconi, ma ciò in forza di una sua personale deduzione collegata a quanto, in una precedente occasione, lo stesso Riina gli aveva detto più specificamente riguardo alla legge sui pentiti.

Dalle propalazioni CANCEMI, è venuta comunque la conferma che, dopo la strage di Capaci, Salvatore Riina aveva indirizzato la sua azione, precedentemente di totale contrapposizione e di vendetta per la “rabbia” che gli aveva provocato la sentenza definitiva del maxi processo, verso la “trattativa” con lo Stato, nell’intento di ottenere benefici che, agli occhi dei sodali mafiosi, gli avrebbero fatto riconquistare quel prestigio intaccato dalla (per loro) infelice conclusione di quel processo. E già nel 1994, parlò espressamente ed esplicitamente di “trattativa”, anche se, per quel che è stato documentato in questo processo (ma va ricordato che delle dichiarazioni del 15 marzo 1994 v’è soltanto un verbale riassuntivo), poi, soltanto nel 1998 il Cancemi ebbe a riferire di avere addirittura visto nelle mani di Riina un bigliettino nel quale vi erano appuntate alcune richieste.

### 7.1.2.- Le dichiarazioni di Giovanni BRUSCA

Giovanni Brusca è stato esaminato nelle udienze dell'11 e del 12 dicembre 2013, previo accordo delle parti in ordine alla anticipazione rispetto all'ordine di cui agli art. 496 c.p.p. e 150 disp. att. c.p.p., e, sulle questioni oggetto del presente Capitolo, in sintesi, ha riferito:

- che, dopo la strage di Capaci, Riina gli aveva detto che si erano fatti avanti Ciancimino, Bossi e Dell'Utri, che lo stesso Riina, tuttavia, in quel momento sostanzialmente snobbava;
- che dopo l'incontro in cui si era parlato dei predetti soggetti politici per i quali Riina non aveva manifestato interesse, egli aveva ancora incontrato Riina (sicuramente dopo la strage di Capaci), il quale questa volta, con fare soddisfatto, gli aveva detto che i politici cui egli era interessato si erano fatti avanti "*Si sono fatti sotto*") e che aveva consegnato loro un "papello" di richieste o, almeno, gli aveva fatto "*un papello così di richieste*" (ma anche "*Gli ho consegnato un papello così*"); ed era convinto di avere ottenuto un risultato, mentre CANCEMI credette che si riferisse a quei personaggi importanti di cui gli aveva fatto cenno GANCI Raffaele, e segnatamente uomini politici;
- che tale incontro era avvenuto circa venti-trenta giorni dopo la strage di Capaci ("*Saranno stati un venti giorni, un mese, venticinque giorni*"), secondo quanto oggi, più precisamente di quanto fatto nelle sue prime dichiarazioni, è in grado di ricordare sulla scorta di alcuni precisi riferimenti temporali ad altri episodi, come l'omicidio dell'ispettore LIZZIO a Catania, e il duplice omicidio di V.zo MILAZZO e della fidanzata Antonella BONOMO;
- che egli non aveva materialmente visto alcun "papello" perché Riina aveva soltanto fatto il gesto con la mano ed indicato sinteticamente le richieste ("*...mi ha fatto solo il gesto con la mano e mi ha detto quello che ci aveva scritto sinteticamente, nel senso, tutta una serie di richieste*") e che, pertanto, non aveva potuto riconoscere il documento che, poi, gli era stato esibito nel 2009, che, peraltro, a suo parere, presentava alcune

incongruenze essendovi riportata anche la questione del 41 bis che all'epoca del suo incontro con Riina ancora non si era posta;

- che il “papello” era stato preparato da Riina allorché i politici che si erano fatti avanti gli avevano chiesto quali fossero le sue richieste per finirla con le stragi (e ricorda che non c'era stata soltanto la strage di Capaci (*“Attenzione, dopo l'omicidio Lima, che mi stava saltando, Totò Riina mi fa mettere alcune bombe nella sede della Democrazia Cristiana. Io mi sono interessato per quella di Monreale e di Messina, l'altra a Isola delle Femmine, che è territorio di Resuttana, Biondino, e, se non ricordo male, anche Misilmeri, perché, non me l'ha detto, ma per dare un minimo di camuffamento politico... già lui parlava con qualche altro, io immagino con chi, però è una mia immaginazione e lasciamo stare. Quindi gli arrivano e dice: “Cosa volete per finirla?” Perché dall'altro c'è lo Stato, c'è chi indaga, quindi capisce che mette tutte cose assieme e quindi è la stessa mano”*);

- che in quell'incontro nel quale per la prima volta Riina gli aveva parlato del “papello” non gli era stato detto chi fossero gli interlocutori, mentre soltanto in un successivo incontro, sempre prima della strage di via D'Amelio, Riina gli aveva indicato come destinatario del “papello” l'On. Mancino e gli aveva detto anche che le sue richieste erano state ritenute eccessive, anche se la cosa non era finita lì; e lui era intenzionato a fargliela vedere, ai suoi interlocutori;

- che successivamente il nome di Mancino era stato oggetto di un commento da parte di Bagarella, intenzionato a rompergli le corna, ad onta delle misure di protezione per la sua abitazione, con l'installazione di vetri antiproiettile alle finestre e, che, poi, ancora, si era fatto riferimento al “papello” e più in generale alla strategia stragista in occasione di un colloquio con Provenzano dopo l'arresto di Riina (vertente sulla strategia da adottare dopo la cattura di RIINA: se proseguire sulla linea indicata da RIINA o optare per la linea meno intransigente cui era favorevole il PROVENZANO);

- che Antonino Cinà era una delle persone più vicine a Riina (l'unico che poteva permettersi di andare a casa sua senza farsi annunciare), capace di intrattenere relazioni con ambienti qualificata cui attingere notizie utili per l'organizzazione



(imprenditoriali, giudiziari e via dicendo), ma sapeva se il predetto avesse avuto qualche ruolo nella predisposizione del “papello”, di cui, però, era certamente a conoscenza;

- di non sapere se vi sia stata una accelerazione nell’esecuzione dell’omicidio del Dott. Borsellino (“*No, io non ho mai saputo di accelerazioni su questo fatto*”); e tuttavia lo stesso Riina, che dopo la strage di Capaci gli aveva dato incarico di uccidere l’On. Mannino, poi, però, tramite Gioé e Biondino, prima della strage di via D’Amelio, gli aveva fatto sapere di non dare corso all’esecuzione;

- che, dopo il tentativo di omicidio del Commissario Germanà, Riina gli aveva prospettato la necessità di effettuare qualche altro attentato per indurre i politici a trattare e che egli, quindi, gli aveva prospettato la possibilità di organizzare l’omicidio del Dott. Grasso, poi non eseguito per difficoltà tecniche, e successivamente aveva iniziato a studiare la possibilità di uccidere Di Maggio Baldassare quando, però, poi, Riina era stato arrestato;

- che l’incontro dopo l’attentato a Germanà era stato l’ultimo che egli aveva avuto personalmente con Riina prima dell’arresto di questi;

- che in precedenza Riina, prevedendo che da un momento all’altro potessero arrestarlo, gli aveva detto che della questione del “papello” e più in generale delle attività svolte in quel periodo dal Riina erano a conoscenza Salvatore Biondino e Matteo Messina Denaro;

- che dopo l’inizio della sua collaborazione, leggendo occasionalmente un articolo di stampa, aveva capito che la trattativa era stata portata avanti tramite i Carabinieri del ROS, mentre lui era stato convinto fino a quel momento che si trattasse di esponenti politici; e ne rimase turbato anche perché, a quel punto, aveva collegato quelle notizie lette sul giornale con quanto dettogli precedentemente da Gaspare Spatuzza a proposito di quell’attentato – non riuscito – che si intendeva compiere proprio contro i Carabinieri, perché secondo quanto detto a SPATUZZA da Giuseppe GRAVIANO sarebbe stato bene che *che i carabinieri si portassero un po’ di morti dietro*;

- di non ricordare esattamente quando Spatuzza – non ricorda neppure se fu prima o dopo la sua affiliazione, cui pure BRUSCA prese parte, essendo suo padrino Nicola DI TRAPANI, presente anche Matteo MESSINA DENARO - ebbe a raccontargli dell'attentato ai Carabinieri, ricordando soltanto che ciò avvenne in occasione di un incontro in un villino di Mondello e che, in sostanza, quell'attentato avrebbe dovuto costituire il “colpo di grazia” per costringere a trattare coloro cui era stato consegnato il “papello” e che, comunque, i Graviano erano stati già arrestati da tempo per cui probabilmente l'incontro con Spatuzza è avvenuto nel 1995 (“...*Questo argomento con Spatuzza credo nel '95, metà '95*”);

- che del medesimo attentato dello Stadio Olimpico di Roma aveva avuto modo di parlare successivamente anche con Messina Denaro;

- di non sapere attraverso quale canale, dopo la strage di Capaci, potesse essere stato contattato Dell'Utri, ma di avere immaginato che si potesse trattare di Raffaele Ganci, attraverso tale Cinà, omonimo dell'odierno imputato, ovvero dei Pullarà per una risalente vicenda riguardante il “pizzo” (di 600 milioni di lire all'anno) pagato da Berlusconi;

- che, già precedentemente, attraverso Dell'Utri si intendeva contattare Berlusconi e, quindi, Craxi perché potesse intervenire sul maxi-processo;

Tra le questioni oggetto delle richieste di Riina, sempre a dire di BRUSCA, vi era anche quella del sequestro dei beni e delle misure di prevenzione che si accompagnavano ad una condanna per 416 bis.

#### *Le contestazioni difensive a BRUSCA.*

La sentenza richiama la raffica di contestazioni che sono state mosse dai difensori degli imputati a BRUSCA, per le difformità delle dichiarazioni dibattimentali rispetto a quelle rese in precedenti interrogatori ed anche nei dibattimenti di altri processi, in particolare sulla collocazione temporale degli incontri in cui RIINA gli avrebbe parlato della vicenda del “papello”.

(A tali contestazioni Brusca ha sempre replicato che infine era riuscito a meglio collocare temporalmente i fatti riferendosi all'omicidio dell'Ispettore Lizzio ed al duplice omicidio Milazzo-Bonomo nonostante di questo avesse già riferito ma sotto altri profili)

Mentre altre difformità hanno riguardato l'occasione in cui Riina ebbe a riferirgli dell'esito dei suoi contatti con i politici precedentemente definita come riunione della "cupola", in relazione alla quale Brusca ha avuto modo di precisare che non si trattava di una riunione formale della "cupola", che, d'altra parte, non si era più riunita dopo la strage di Capaci, ma di alcuni capi "mandamento"; l'obiettivo dell'attentato allo Stadio Olimpico, oggi indicato specificamente nei Carabinieri, mentre in un precedente interrogatorio Brusca aveva fatto generico riferimento alle Forze dell'Ordine, in relazione alla quale Brusca ha ribadito che Spatuzza ebbe a parlargli specificamente di Carabinieri; la fonte dalla quale Brusca ebbe ad apprendere del fallito attentato dello Stadio Olimpico, perché da un verbale d'interrogatorio del 20 agosto 1996, dinanzi al dott. CEHLAZZI parrebbe che l'avesse appreso dai giornali, in relazione alla quale Brusca ha ricordato di avere riferito del colloquio con Spatuzza sin dal 2001.

7.1.2.1.- Nel prosieguo Brusca, su sollecitazione sempre dei difensori degli altri imputati di questo processo, ancora in sintesi, ha aggiunto:

- di non avere mai conosciuto Mori, De Donno e Vito Ciancimino;
- che le stragi si interruppero verosimilmente per il venir meno dell'apporto dei Graviano;
- di non sapere se il nome di Mancino quale terminale delle richieste di Riina fosse noto ad altri e specificamente a Salvatore Biondino (*"Non lo so... ..E aggiungo che di tutto quello che parlava con me Riina a quattrocchi non so se ne parlava nella stessa maniera e modi con altri"*);
- di conoscere Dell'Utri come imprenditore già vicino a Stefano Bontate, ma di cui Riina diffidava;

- di avere parlato con Riina anche dei maltrattamenti subiti dai detenuti dopo la strage di via D'Amelio e che Riina si stava attivando per individuare alcuni agenti di polizia penitenziaria;
- che dopo l'arresto di Riina, l'unico messaggio che gli pervenne dal predetto tramite il figlio Giovanni, fu di proseguire nella strategia stragista (*"..l'unico messaggio da parte di Totò Riina, con il figlio Giovanni, di continuare nelle stragi, no gli attentati, Magistrati e politici locali"*).

\*\*\*

Anche le dichiarazioni di Giovanni Brusca, sia per la loro evoluzione nel tempo ben messa in evidenza dai difensori degli imputati in sede di controesame, oltre che per lo stesso ruolo di imputato che il Brusca riveste in questo processo, devono essere esaminate con particolare rigore. Ma non v'è ragione, a parere della Corte, di giungere ad una totale e pregiudiziale dichiarazione di inattendibilità intrinseca del detto dichiarante così come chiesto e sostenuto dai difensori degli altri imputati, sia perché in molti altri processi già conclusi con sentenze irrevocabili è stata riconosciuta l'importanza e la rilevanza del contributo fornito dal Brusca per la ricostruzione di vicende delittuose e per l'individuazione dei relativi responsabili (tanto che al detto odierno imputato è stata in molte occasione formalmente riconosciuta la circostanza attenuante speciale della collaborazione), sia perché anche nel presente processo sono stati acquisiti straordinari ed imprevedibili riscontri alle dichiarazioni del Brusca: come quelli desumibili dalle parole di Salvatore Riina intercettate nel 2013 all'interno del carcere ove lo stesso era detenuto.

Oltre alla conferma dell'improvvisa accelerazione impressa alla esecuzione dell'omicidio del Dott. Borsellino, cui, appunto, Brusca ricollegava – in via deduttiva – l'improvviso stop all'esecuzione dell'incarico di uccidere MANNINO, la sentenza segnala un altro riscontro eccezionale.

Brusca ad un certo momento, nel parlare dell'assetto di Cosa Nostra dopo l'arresto di Riina e delle discussioni cui anch'egli ebbe a partecipare riguardo alle decisioni da prendere in ordine alla prosecuzione o meno della strategia mafiosa, ha riferito di una

particolare frase che Bagarella ebbe a rivolgere a Provenzano a fronte del tentativo di questi di tirarsi indietro dalla strategia sino ad allora portata avanti: ( *“Provenzano l’unica cosa che dice: “Ed io come mi giustifico con gli altri?” Si riferiva al suo gruppo Aglieri, Giuffrè e Benedetto Spera. E provocatoriamente Bagarella gli fa, dice, che ha sorpreso pure me, dice: “Ti metti un cartellone così, prendi un pennello e gli scrivi: «Io non so niente»”...”*).

Ed allora balza assolutamente evidente la coincidenza del racconto del Brusca con un passo di un’intercettazione effettuata all’interno del carcere nel quale era detenuto Riina allorché quest’ultimo racconta al suo interlocutore che, di fronte alle perplessità del Provenzano, (v. intercettazione del 18 agosto 2013 del colloquio del Riina), *“..invece con tutta quella, comu sacciu, con tutta quella esperienza che aveva ci rissi: ti mietti un cartellino attaccato ‘nto cuoddu e dici - io non ne so niente!”*)<sup>32</sup>.

E poiché tale intercettazione non era ancora nota quando Brusca ebbe a fare il suo racconto, si tratta di un riscontro assolutamente straordinario per importanza e rilevanza, che conferma come non sia possibile (né corretto alla stregua dei criteri generali sopra ricordati) disattendere del tutto le propalazioni del Brusca per difetto di attendibilità intrinseca, seppur applicando, per le criticità che, comunque, hanno connotato la sua collaborazione, un particolare rigore nella ricerca dei riscontri.

## **7.2.- Le prime rivelazioni sulla trattativa: 14 agosto ‘96**

Nella valutazione della Corte di primo grado, a favore di un giudizio favorevole di attendibilità delle propalazioni di BRUSCA sul punto specifico (della conferma di trattative sfociate nella consegna di un papello di richieste predisposto o fatto predisporre da RIINA), militano le dichiarazioni che Brusca ebbe a rendere

---

<sup>32</sup> Va segnalato che la locuzione “ci rissi” che figura nella trascrizione del passo dell’intercettazione citata ha dato luogo ad una querelle interpretativa, perché farebbe pensare che fosse stato lo stesso RIINA a rivolgere al PROVENZANO l’invito sarcastico ad attaccarsi al collo un cartellone con quella scritta, cosa ovviamente impossibile perché Riina era detenuto. Ma il giudice di prime cure, trascurando la possibilità di un’espressione grammaticalmente sgangherata come frequente nel dialetto, ritiene di dovere interpretare la frase “gli aveva detto” (cioè “ci rissi”) nel senso che “gli aveva mandato a dire”, essendo egli, appunto, già detenuto, ma non essendo d’ostacolo lo stato di isolamento dal momento che il Riina, comunque, effettuava i colloqui con i familiari e, pertanto, innanzitutto con la moglie, sorella di Leoluca Bagarella; e sui contatti di Riina con Bagarella dopo l’arresto del primo, ha reso dichiarazioni eloquenti di Tullio Cannella).

nell'immediatezza della sua collaborazione (dopo il superamento, però, degli iniziali depistaggi finalizzati a "salvare" alcuni soggetti a lui vicini) nel mese di agosto 1996: ossia ben prima delle testimonianze di Mori e De Donno, che, appena da lui conosciute, lo hanno indotto a rielaborare e reinterpretare alcuni ricordi, aggiungendo tardivamente anche alcuni particolari, di cui, proprio per il particolare rigore che, come detto, deve applicarsi nella valutazione delle provalazioni del Brusca, non può tenersi conto in assenza di diretti ed univoci riscontri (si pensi al nome di Mancino soltanto nelle sue più recenti dichiarazioni aggiunte dal Brusca a proposito del destinatario delle richieste del Riina).

Ebbene, Brusca, già il 14 agosto 1996, , ebbe a riferire che dopo le stragi (quelle del 1992) Riina aveva sospeso la strategia stragista perché aveva avuto contatti con soggetti non specificati che gli avevano chiesto cosa volesse per porre termine alle stragi medesime ed egli (il Riina) aveva a quel punto fatto un "papello" di richieste ritenute, però, esose dai suoi interlocutori, così come raccontato al Brusca medesimo in occasione di un incontro avvenuto nel periodo natalizio del 1992 (v. verbale dell'interrogatorio in data 14 agosto 1996 nel quale, come risulta dalla contestazione fatta al Brusca in questo dibattimento, si legge a pag. 9: "*Adr: "Dopo le stragi di Palermo e l'incarico a me dato di un attentato al Giudice Grasso, da me non attuato per ragioni già dette, Riina aveva messo il fermo. Mi disse espressamente che aveva avuto contatti con qualcuno e questo qualcuno gli aveva detto più o meno «cosa vuoi per finire queste cose?». Riina mi disse di aver fatto un papello di richieste, ma che la risposta era stata negativa, erano troppe. Questo discorso me lo fece sotto le feste di Natale"*).

Brusca ha confermato anche in questo dibattimento il contenuto del colloquio avuto con Riina, modificando, però, la collocazione temporale allora data, perché, secondo il predetto dichiarante odierno imputato, quel colloquio, in realtà, avvenne alla fine di giugno 1992 e, comunque, prima della strage di via D'Amelio, così come egli ha potuto ricostruire, asseritamente, sulla base di alcuni episodi delittuosi di quei mesi, quali l'omicidio Lizio, l'omicidio Milazzo ed il tentato omicidio di Germanà.

La Corte, dà atto che tale collocazione temporale è stata oggetto di dichiarazioni del Brusca nel tempo diverse e spesso contraddittorie; e quindi intende prescindere da tale dato (che, peraltro, come meglio si preciserà nel prosieguo non appare determinante ai fini della contestazione di reato in esame nel presente processo) e concentrarsi soltanto sul contenuto del colloquio avuto con Riina (quale che sia il periodo in cui questo avvenne, comunque, per il suo contenuto, collocabile nel secondo semestre del 1992), che, invece, come detto, nel suo nucleo centrale (quello che appare possibile, quindi, utilizzare) è stato sempre confermato dal Brusca in tutte le sue dichiarazioni fino a quelle rese in questo dibattimento.

E il principale elemento di conoscenza fornito da Brusca (già, si ripete, nell'agosto 1996) rispecchia fedelmente un passo della ricostruzione di quegli accadimenti che soltanto dall'anno successivo (agosto 1997), ma pubblicamente addirittura soltanto dal gennaio 1998 (quando furono assunte le relative testimonianze a Firenze), fu, poi, fatta da Mori e De Donno.

Il riferimento è, in particolare, a quella domanda rivolta al Riina dai suoi interlocutori istituzionali così come sintetizzata da Brusca, (*“...«cosa vuoi per finire queste cose?»...; frase confermata anche in sede dibattimentale: “...«Per finirla cosa volete in cambio?»...”*), che fa da contraltare, *apparendo logicamente consequenziale nel suo significato sostanziale* - come si legge testualmente in sentenza - alla sollecitazione rivolta da Mori a Vito Ciancimino: *“Ma signor Ciancimino, ma cos'è questa storia qua? Ormai c'è muro contro muro. Da una parte c'è Cosa Nostra, dall'altra parte c'è lo Stato? Ma non si può parlare con questa gente?”*.

Brusca ha reso quella sua prima dichiarazione quando ancora ignorava che tra coloro che “si erano fatti sotto” (cioè che si erano fatti avanti, che lo avevano cercato) vi erano anche i Carabinieri, circostanza che, come dallo stesso riferito, aveva appreso soltanto successivamente dalla lettura dei giornali, inducendolo, soltanto in quel momento, a collegare a tale iniziativa dei Carabinieri ciò che a suo tempo gli aveva detto Riina.

E, dunque, tale propalazione è resa attendibile dalla sua collocazione temporale e dall'originalità del contenuto su fatti che in quel momento non apparivano

particolarmente significativi, in assenza di ulteriori conoscenze del contesto in cui gli stessi si inserivano; e, nella valutazione della Corte di primo grado, conferma che effettivamente, quanto meno dopo le due stragi del 1992 se non già dopo la prima strage (quella di Capaci), Riina fu contattato da soggetti istituzionali che, con l'evidente intento di superare la contrapposizione frontale che si era creata, gli chiesero a quali condizioni avrebbe potuto porre termine alla strategia stragista.

### **7.3.- Le dichiarazioni di Antonino GIUFFRÈ**

Un'ulteriore e addirittura *definitiva* conferma il giudice di prime cure ritiene di poter trarre dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia come Antonino GIUFFRÈ la cui affidabilità non soffre dei limiti e delle riserve che gravano invece sull'attendibilità delle propalazioni di Cancemi e Brusca.

E in particolare, le dichiarazioni di Giuffrè tornano a conforto delle conclusioni che già possono trarsi, nonostante la loro ambiguità, dalle dichiarazioni e dagli scritti di Vito Ciancimino.

Nel corso dell'esame (in qualità di imputato di reato connesso ex art. 210 c.p.p.) svoltosi nelle udienze del 21, 22 e 28 novembre 2013, il Giuffrè ha, tra l'altro, dichiarato che, poiché circolavano nell'ambito di "cosa nostra" notizie sul rapporto confidenziale che Vito Ciancimino intratteneva con le Forze dell'Ordine, egli ebbe a chiedere spiegazioni a Bernardo Provenzano, il quale, quindi, espressamente gli disse che il Ciancimino agiva in "missione" per conto di "cosa nostra" e che, pertanto, per quei suoi contatti con i Carabinieri aveva avuto lo "sta bene" direttamente da Salvatore Riina.

E', sottolinea la Corte, una conferma di assoluta autorevolezza in quanto promanante direttamente da Bernardo Provenzano, allora alter ego di Riina e, quindi, al vertice dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, oltre che in diretti accertati rapporti ultratrentennali con Vito Ciancimino.

Altrettanto autorevole è, inoltre, la fonte Giuffrè, non soltanto per il ruolo di vertice dallo stesso ricoperto nell'ambito dell'associazione mafiosa, ma soprattutto per



l'accertata ed incontestabile (perché risultante anche documentalmente da alcuni "pizzini" sequestrati) sua vicinanza con Bernardo Provenzano.

D'altra parte, anche sotto il profilo logico, non si comprenderebbe perché Provenzano avrebbe dovuto mentire al Giuffré, tanto più che in quel momento i contatti con i Carabinieri non erano più attuali e il Ciancimino era ormai da tempo detenuto.

Si tratta, dunque, di una straordinaria ulteriore conferma del fatto che Vito Ciancimino, sollecitato dai Carabinieri, riuscì effettivamente a mettersi in contatto con Salvatore Riina e che quest'ultimo ebbe a quel punto ad avallare l'azione del medesimo Ciancimino per sfruttare l'apertura al dialogo con la "controparte Stato" che da quell'iniziativa derivava.

#### **7.4.- Le dichiarazioni di Pino LIPARI (cenni e rinvio).**

L'intero capitolo 10 della parte TERZA della sentenza di primo grado è dedicato allo scrutinio delle dichiarazioni di Pino LIPARI. E la Corte avverte subito che le dichiarazioni del sedicente "collaborante" meritano un'attenta disamina.

LIPARI, infatti, non è mai stato ammesso al programma di protezione perché il rapporto di collaborazione che aveva instaurato con la Procura di Palermo nel tardo autunno del 2002 si interruppe bruscamente a seguito dell'accertamento che, ad onta dei propositi dichiarati, aveva mantenuto i suoi legami con l'associazione mafiosa Cosa Nostra e aveva continuato a brigare per favorire gli interessi patrimoniali in particolare di Bernardo PROVENZANO, dando istruzioni ai propri figli, come accertato da alcune intercettazioni di colloqui in carcere.

Giuseppe (Pino) Lipari è stato esaminato, in qualità di testimone assistito ex art. 197 bis c.p.p., alle udienze del 24 e 25 novembre 2016. Nel corso di una deposizione molto sofferta perché solcata da continue contestazioni anche solo in aiuto alla memoria, il dichiarante ha, in estrema sintesi, riferito:

- di essere stato condannato in più processi – ne ricorda quattro, l'ultimo dei quali anche a carico dei suoi familiari - per il reato di associazione mafiosa e di avere subito diversi periodi di detenzione, per un totale di tredici anni e mezzo di detenzione;

- che, in particolare, nel 1992 è stato detenuto dal 3 febbraio al 24 settembre e poi nel 1993 dal 26 maggio;
- di avere conosciuto Bernardo Provenzano negli anni settanta, quando gli era stato bruciato il villino che aveva nella zona dell'aeroporto;
- di avere, da allora, mantenuto rapporti con Provenzano, incontrandolo, l'ultima volta, nel maggio 2000;
- che col Provenzano si era instaurato un rapporto di amicizia anche perché il predetto era molto interessato al settore degli appalti ed egli era capo reparto all'ANAS e si occupava della costruzione delle autostrade Palermo-Catania e Palermo Trapani Mazara del Vallo e dal 1983, andato in pensione, si era dedicato alle costruzioni;
- che, quanto agli appalti, egli, per conto di Provenzano si occupava della "messa a posto" delle imprese;
- che Provenzano frequentava anche la sua casa fino al 1983 quando egli era stato arrestato, sia al villino di Punta Raisi che a Palermo, dove abitava, in via Aquileia;
- che alcuni incontri nello stesso periodo erano avvenuti presso l'abitazione di un parente del Provenzano in via Cannolicchio;
- che nell'ultimo periodo, invece, egli incontrava Provenzano a Mezzojuso, mentre in via Cannolicchio anche nella seconda metà degli anni Ottanta;
- che altri incontri erano avvenuti a Bagheria (alla ICRI, dove lui comprava il ferro per le costruzioni) e a Castelvetro;
- di avere incontrato Provenzano anche dopo la scarcerazione del settembre 1992, con appuntamenti che erano stati fissati da Nino GIOE', che lui aveva conosciuto al carcere dell'Ucciardone, dove erano stati detenuti insieme nel 1983/84;
- che un incontro era avvenuto a Monreale poco dopo l'arresto di Riina, non previo appuntamento fissato dal dott. SANGIORGI, come aveva dichiarato in un primo momento, ma proprio tramite il GIOE' come ha confermato a seguito di contestazione delle dichiarazioni che aveva reso il 20 novembre del 2002, quando aveva precisato che l'appuntamento era stato fissato presso lo studio del dott. SANGIORGI in via Principe di Belmonte;

- che dopo la scarcerazione del 1996, invece, gli incontri con Provenzano erano avvenuti a Mezzojuso;
- che nelle vicinanze – e, in particolare, in un altro casolare nel quale egli aveva incontrato anche Giuffré e Spera – quest’ultimo, poi, era stato arrestato;
- che nell’ultimo incontro Provenzano gli chiese di contattare il Dott. Cinà per suoi problemi sanitari, cosa che egli fece;
- di avere scambiato “pizzini” con Provenzano fino al 2000;
- di avere conosciuto Vito Ciancimino negli anni ‘70, che abitava a 500 metri da casa sua in via Sciuti o via Terrasanta e di avere mantenuto i rapporti fino alla fine del 1992, quando lo aveva incontrato a Roma presso l’Hotel Plaza allorché lo stesso CIANCIMINO tramite uno dei figli gli aveva chiesto di incontrarlo, visto che lui era di passaggio a Roma per andare a trascorrere le vacanze di Natale in località sciistica (Subiaco o Cortina);
- che nel tempo ha avuto numerosi incontri con Vito Ciancimino (“Numerosi incontri”) anche presso l’abitazione di quest’ultimo in via Sciuti nei cui pressi egli, peraltro, aveva anche un parente, tal D’AMICO, suo cugino;
- di essersi recato a casa di Vito Ciancimino soprattutto con Provenzano;
- che una sola volta, invece, si era recato a casa di Ciancimino con Riina;
- che gli appuntamenti con Ciancimino erano organizzati attraverso qualcuno dei figli del predetto (“Attraverso qualcuno dei figlioli”);
- che egli stesso aveva presentato Provenzano a Ciancimino negli anni ‘70, tra il 75 e il 76, quando lui si occupava dei lavori dell’autostrada di Punta Raisi e dirigeva l’impresa CASSINA;
- di avere accompagnato Provenzano in occasione di incontri con Ciancimino circa dieci o quindici volte, anche se Provenzano aveva anche altri canali per contattare e incontrare Ciancimino;
- che, infatti, una volta Provenzano gli aveva chiesto di accompagnarlo presso uno stabile ove abitava uno dei Salvo per incontrare Ciancimino e Lima, con i quali si doveva tentare di ricomporre una diatriba;

- che egli aveva dichiarato il vero quando era stato già interrogato nel 2002 e ricordava meglio i fatti avendo deciso di collaborare in considerazione soprattutto dell'arresto di molti dei suoi familiari;
- che Provenzano manifestava un rapporto di sudditanza nei confronti di Vito Ciancimino – Don Vito lo chiamava e si sarebbe buttato dal quinto piano se glielo avesse chiesto; mentre CIANCIMINO lo chiamava familiarmente “*Bino*” - e non permetteva che questi fosse “*toccato*”;
- che in occasione delle visite a casa di Ciancimino con Provenzano, v'erano anche i figli del primo anche se non assistevano agli incontri;
- che per lo più era presente il figlio Roberto;
- che talvolta aveva aperto la porta di casa anche Massimo Ciancimino, del quale il padre non aveva grande stima;
- che egli era conosciuto dai figli di Ciancimino, il quali erano consapevoli anche che la persona che lo accompagnava era Bernardo Provenzano;
- di avere conosciuto Salvatore Riina verso la fine degli anni '70;
- che Riina gli chiese di intestarsi un immobile;
- che successivamente aveva incontrato ancora Riina fino alla fine degli anni '80, ma con minore frequenza rispetto a Provenzano e gli incontri avvenivano a San Giuseppe Jato o a Mazara del Vallo, tramite Emanuele BRUSCA ma più spesso Mastro Ciccio (Francesco MESSINA, omonimo del padre di Matteo MESSINA DENARO) o tramite il GIOE’;
- che quasi mai in occasione degli incontri con Riina v'era anche Provenzano, perché camminavano sempre divisi, forse per ragioni strategiche;
- di avere assistito ad un incontro tra Riina e Vito Ciancimino a casa di quest'ultimo, piuttosto burrascoso perché CIANCIMINO rispose picche alla richiesta di RIINA di fare assegnare i lavori per la realizzazione del Palazzo dei Congressi all'impresa COSTANZO; e al ritorno RIINA lo avvertì di non portarlo più a incontri con CIANCIMINO, perché altrimenti prima avrebbe ammazzato CIANCIMINO e poi lo stesso LIPARI;

- che probabilmente Riina e Ciancimino precedentemente a quell'incontro non si conoscevano;
- di non avere elementi per affermare che i figli di Ciancimino conoscessero l'identità di Riina così come conoscevano, invece, Provenzano;
- che Riina era a conoscenza dei rapporti tra Provenzano e Vito Ciancimino;
- che egli aveva incontrato una sola volta Nino Salvo allorché glielo aveva chiesto Riina affinché intervenisse per impedire l'approvazione della legge Rognoni-La Torre (se ne ricorda solo a seguito di contestazione del verbale d'interrogatorio del 5 dicembre 2002);
- che Riina era "speranzoso" che il maxi processo sarebbe stato ridimensionato in Cassazione con l'annullamento degli ergastoli (se ne ricorda solo a seguito di contestazione del verbale d'interrogatorio del 20 novembre 2002), e comunque era un'aspettativa diffusa negli ambienti di Cosa Nostra;
- che Riina commentò che se il "maxi processo" non si fosse concluso come auspicava, ci sarebbe stato un "terremoto" (anche qui contestazione dal verbale d'interrogatorio del 28 novembre 2002);
- che circolarono notizie di un elenco di politici (il presidente della regione NICOLOSI, l'on. LIMA eurodeputato, e i socialisti MARTELLI e ANDO': mentre non sentì fare il nome di Calogero MANNINO) e di avvocati che avrebbero dovuto essere uccisi per l'esito negativo del maxiprocesso (contestazione dal verbale d'interrogatorio del 5 dicembre 2002);
- che durante la sua detenzione nel 1992 uno dei figli di Ciancimino chiese a sua moglie di riferirgli che Vito Ciancimino voleva essere messo in contatto con Riina;
- che in quel momento egli era detenuto a Roma;
- che il figlio di Ciancimino non aveva specificato perché il padre intendesse incontrare Riina ed egli, quindi, aveva sospettato che avesse l'intenzione di far arrestare Riina, motivo per il quale si era sottratto alla richiesta;
- di non ricordare con esattezza quando la moglie ebbe a riferirgli quell'episodio, forse marzo o aprile del 1992;

- che effettivamente il figlio di Ciancimino specificò che il padre intendeva parlare con il <<primario>> e, quindi, con Riina, e non già con l'<<aiuto>>, cioè Provenzano;
- di non ricordare di avere parlato della trattativa con i Carabinieri con Ciancimino, ma forse con Provenzano e sicuramente con Cinà;
- di confermare, comunque, le dichiarazioni rese nel 2002 riguardo al colloquio avuto con Ciancimino presso l'Hotel Plaza di Roma alla fine del 1992 e cioè i termini e le modalità dell'interlocuzione con gli ufficiali del ROS;
- di confermare quanto già dichiarato (il 5 dicembre 2002) a proposito del contenuto del colloquio avuto in quell'occasione con Vito Ciancimino riguardo a ciò che era accaduto dopo che quest'ultimo era riuscito a mettersi in contatto con Cinà, e cioè che aveva preparato per MORI il pacchetto di richieste dei vertici dell'organizzazione, quali la revisione dei processi, l'abolizione del 41 bis, e della normativa sui sequestri e confische: richieste che a parere dello stesso Ciancimino era impossibile venissero accettate;
- che Ciancimino fece espresso riferimento a una trattativa coi Carabinieri e fece un cenno anche ad una richiesta di passaporto (lo conferma sempre a seguito di contestazione del verbale d'interrogatorio del 5 dicembre 2002);
- che Ciancimino non aveva ritenuto il Cinà all'altezza di ciò che gli chiedeva perché quest'ultimo aveva tentato di sottrarsi all'incarico, anche se poi, però, aveva effettivamente contattato Riina – nonostante si sentisse pedinato - e ricevuto da questi il “papello”;
- che Ciancimino gli accennò alle richieste contenute nella busta consegnatagli da Cinà per conto di Riina e parlò espressamente di “papello”;
- che Ciancimino gli confermò che quel “papello” lo aveva consegnato ai Carabinieri, forse al solo De Donno (verbali d'interrogatorio del 5 dicembre e del 16 dicembre 2002);
- che dopo la scarcerazione del settembre 1992 aveva incontrato ancora Provenzano su richiesta di questi ed anche precedentemente all'incontro con Ciancimino del dicembre 1992;

- che in quest'ultima occasione, infatti, Provenzano gli aveva chiesto, appunto, di incontrare Ciancimino;
- che dopo il colloquio con Ciancimino aveva incontrato Provenzano soltanto dopo l'arresto di Riina ed in quella occasione avevano parlato della questione dei rapporti di Ciancimino con i Carabinieri;
- che secondo Provenzano dietro i Carabinieri doveva esservi qualche altra Istituzione, forse i Servizi Segreti;
- che aveva conosciuto il Dott. Cinà già negli anni '80 per motivi attinenti alla professione di quest'ultimo, ignorando allora che fosse in rapporti con Riina e Provenzano (*"No, questo non lo sapevo e manco sapevo che era uomo d'onore, non so se era... Se fosse affiliato o meno"*);
- che nell'anno 2000 aveva, quindi, incontrato Cinà su richiesta di Provenzano che aveva necessità di alcuni farmaci ed, in quella occasione, il Cinà gli aveva raccontato ciò che era avvenuto nel 1992;
- che tale incontro era avvenuto presso lo studio di un avvocato, forse parente del CINA', in fondo a via Dante;
- che fu Cinà a prendere quell'argomento o almeno questo è il suo ricordo odierno pur prendendo atto delle precedenti dichiarazioni rese in proposito;
- che Cinà non gli specificò se avesse personalmente incontrato Riina, ma che dopo pochi giorni questi gli aveva consegnato quello che successivamente è stato chiamato "papello";
- di confermare, comunque, le precedenti dichiarazioni con le quali allora aveva riferito che Cinà gli disse di avere effettivamente incontrato Riina nonostante temesse di essere pedinato;
- che tali fatti raccontatigli dal Cinà avvennero nel 1992, ma di non ricordare oggi in quale esatto periodo;
- di confermare le precedenti dichiarazioni allorché con maggiore precisione aveva detto che quei fatti erano accaduti tra maggio, giugno e luglio del 1992, ma certamente prima della strage di via D'Amelio;

- che Cinà gli accennò anche al contenuto del “papello” quasi con un sorriso perché riteneva quelle richieste irrealizzabili;
- che si trattava delle stesse richieste di cui gli aveva già parlato Ciancimino;
- che Cinà non gli disse chi aveva materialmente redatto quelle richieste, ma solo che RIINA gli aveva detto di tornare dopo qualche giorno per ritirare il papello, che era stato redatto un po’ con i contributi di tutti i boss (sempre a seguito di contestazione, questa volta del verbale del 16 dicembre 2002);
- che, in realtà, Cinà riteneva che dietro la richiesta di Ciancimino di contattare Riina vi fosse l’intendimento di fare arrestare il Riina stesso, e non a concedere i benefici richiesti, ma, ciò nonostante, non aveva potuto sottrarsi alla pressante richiesta di Ciancimino, che lo mise di fronte alla grave responsabilità cui si sarebbe esposto, perché era una strada che avrebbe potuto portare a grossi benefici per l’organizzazione;
- che Mimmo Teresi gli parlò di contatti con il gruppo Berlusconi;
- che Riina gli disse che attraverso il gruppo imprenditoriale di Berlusconi tentava di arrivare a Craxi;
- di essere stato personalmente coinvolto in una questione che riguardava Dell’Utri in relazione ad una somma di denaro che questi avrebbe dovuto ricevere in relazione ad una società con sede a Trapani e ne era scaturita addirittura un’interpellanza parlamentare;
- che ancora nel 2001 Provenzano sperava in qualche intervento legislativo favorevole;
- che allorché, subito dopo l’arresto, era stato interrogato dal G.I.P. nel gennaio 2002 aveva negato di avere incontrato Cinà presso lo studio di un avvocato, così come aveva negato i suoi rapporti con Provenzano;
- che, pertanto, al GIP non aveva detto la verità;
- di non ricordare oggi, a differenza di quanto dichiarato in precedenza (quando disse che erano poche righe scritte a macchina), se il Cinà ebbe a dirgli che il “papello” era scritto a macchina;
- che Ciancimino commentò negativamente il fatto che Cinà gli aveva lasciato in portineria il “papello”;



- che Provenzano commentò che quella trattativa era una “cosa di Vito” Ciancimino, ma di non ricordare se Provenzano ebbe anche a lamentarsi del fatto che Ciancimino si era rivolto al Riina anziché a lui;
- che fu Provenzano a chiedergli di incontrare Ciancimino nel dicembre 1992, e che è possibile che a tal fine egli ne avesse parlato con i figli di Ciancimino;
- che Ciancimino gli disse di avere pensato a Cinà per contattare Riina perché sapeva che il Cinà era il medico personale della famiglia Riina;
- di escludere, quindi, che possa essere stata sua moglie a prendere l’appuntamento tra Riina e Cinà;
- di non sapere se Provenzano fosse in contatto diretto con Cinà, ma di ritenere di no visto che il primo si era rivolto a lui per chiedere a Cinà alcuni medicinali (“*Tanto e' che il Provenzano mi chiese di avvicinare il dottore Cinà per delle medicine delle cose*”), mentre aveva saputo dei contatti diretti tra Cinà e Riina da Ciancimino;
- che non gli è mai stato riconosciuto lo status di collaboratore di Giustizia, neppure in via provvisoria, non essendo stato considerato attendibile, anche perché parlando con i suoi familiari in un colloquio intercettato li aveva rassicurati dicendo che stava solo fingendo di collaborare;
- che quando egli era stato scarcerato nel 1996 ed ancora nel 2000 Provenzano gli disse che ancora non era stato possibile trovare un contatto con nuove forze politiche e trovare un soggetto che potesse sostituire l’On. Lima;
- che quando Massimo Ciancimino gli portava messaggi del padre glieli leggeva e poi li bruciava;
- che dopo l’arresto di Riina ricevette una richiesta di incontrare Bagarella, ma di non ricordare se poi tale incontro vi fu;
- che Gioé era accompagnato da Gioacchino La Barbera;
- di confermare quanto già dichiarato a proposito della collocazione temporale della richiesta di Vito Ciancimino di contattare Riina, che adesso però non ricorda;
- di confermare che Ciancimino gli disse che il “papello” fu consegnato a De Donno: e questo se lo ricorda;

- che dopo l'arresto di Riina Provenzano gli disse che la causa era stato Di Maggio ed appariva dispiaciuto;
- che Cinà gli disse di avere lasciato il "papello" nella cassetta della posta di casa Ciancimino;
- che nel primo incontro successivo all'arresto di Riina Provenzano gli disse che da quel momento anche per le "messe a posto" che interessavano Riina egli avrebbe dovuto rivolgersi allo stesso Provenzano col benestare di Bagarella;
- di avere avuto la possibilità di leggere il rapporto "mafia e appalti" prima che lo stesso sfociasse in provvedimenti giudiziari, e ciò per averglielo fatto leggere il M.llo Lombardo;
- di avere conosciuto Carmelo Amato e di avere fatto alcuni incontri con Provenzano presso l'autoscuola gestita dal predetto e forse anche con altri.

\*\*\*

All'esito dell'esame, il Pubblico Ministero, all'udienza dell'1 dicembre 2016, ha chiesto di acquisire – e sono stati, poi, acquisiti con ordinanze in data 15 e 16 dicembre 2016 – i seguenti documenti:

1) sentenza n. 1998/2005 pronunciata dalla Corte di Appello di Palermo nei confronti di Giuseppe Lipari ed altri (tra i quali anche i figli del Lipari, Cinzia e Arturo) l'8 giugno 2005, irrevocabile il 23 febbraio 2006, con la quale veniva confermata la condanna di Lipari Giuseppe inflittagli dal G.U.P. del Tribunale di Palermo il 12 dicembre 2003 **per il reato di associazione mafiosa commesso dal marzo 1994 fino al 14 ottobre 2002**, con esclusione, però, dell'aggravante del secondo comma dell'art. 416 bis c.p., determinando la complessiva pena, previa unificazione per continuazione con le precedenti condanne, in anni undici e mesi due di reclusione, nella quale, tra l'altro, per quel che qui rileva, si legge: "*...la condanna dell'imputato <<resterebbe in piedi>> anche solo sulla base degli interrogatori di gran parte degli imputati avanti al GUP e della confessione del Lipari, il quale ha ammesso tutti i fatti storici attribuitigli, e dunque anche <<i suoi discorsi>> intercettati e gli esiti dei*

*pedinamenti... .. Quanto alla lagnanza circa il diniego delle generiche attenuanti, non trova la Corte dove il giudice di primo grado abbia errato nel segnalare l'ambiguità del comportamento processuale dell'imputato, volto ad ammettere ciò che risultava ed ampiamente dagli atti a suo carico e a ridimensionare la compartecipazione degli stretti congiunti. In verità altre e più pregnanti ragioni consentivano e consentono di respingere la richiesta delle generiche di fronte ad un soggetto che, pur non avendo alcuna necessità economica o retaggio culturale cui ineludibilmente adeguarsi, si è deliberatamente posto dentro i gangli vitali di Cosa Nostra, partecipando via fianco dei capi più pericolosi di ogni tempo... .. Viene rinnovata in questo grado del giudizio la richiesta di applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 8 legge 203/1991... .. Orbene, a prescindere dalla volontà di dissociazione che l'imputato ha manifestato nel corso degli interrogatori ai quali si è volontariamente sottoposto, che come manifestazione di intenti è comunque apprezzabile, ci si sarebbe aspettati nel processo un suo contributo cospicuo di informazioni, soprattutto per quegli aspetti che la fatica investigativa di PM, Polizia e Carabinieri, che è stata tanta, non è riuscita a chiarire. Ci si sarebbe aspettati, inoltre, che, avviato un processo di ripensamento sul proprio vissuto e sulle trame criminali intrecciate, il Lipari nulla facesse per contraddire e contraddirsi. Ed invece, dopo avere inviato il 20 maggio 1999 una lettera al Gip nel processo che aveva in corso per mafia-appalti, precedente al presente, lettera nella quale esternava l'incondizionata volontà di <<chiudere con il passato>> e <<voltare pagina>>, continuava dal carcere a corrispondere con Provenzano per definire alcuni aspetti dei loro rapporti economici. In ogni caso, la sua confessione, resa solo dopo avere ricevuto e letto l'ordinanza di custodia cautelare del gennaio 2002, nella quale vi sono tutte le acquisizioni a suo carico, ha avuto riguardo solo ed esclusivamente a circostanze e fatti storici citati nel provvedimento. Nel primo interrogatorio, inoltre e per esempio, si guardava bene dal citare ciò che ancora non era noto, e cioè gli incontri ravvicinati e recenti con Provenzano, dei quali avrebbe in seguito parlato il neo collaborante Giuffrè. Incontri ammessi dall'imputato avanti al GUP solo in sede di giudizio*

*abbreviato, dopo essere venuto a conoscenza di essere stato chiamato dal citato collaborante. In altri termini, la confessione, anzi le confessioni dell'imputato si sono adattate alla situazione processuale nella sua evoluzione, per cui di scelta strategica a fini difensivi si tratta e non di dissociazione e resipiscenza. In ogni caso, manca nelle dichiarazioni dell'imputato qualunque riferimento a fatti e personaggi non altrimenti noti agli inquirenti, di cui la sua memoria deve essere colma dopo tanti anni di vicinanza ai capi di Cosa Nostra. Con la conseguenza che il suo contributo non è sino ad ora servito ad evitare che l'attività della mafia nel suo complesso (non quella sua personale) prosegua con le stesse caratteristiche quantitative e qualitative di prima, per cui si è completamente fuori dai presupposti dell'invocato art. 8 legge 203/91";*

2) sentenza n. 984/2011 pronunciata dalla Corte di Appello di Palermo nei confronti di Giuseppe Lipari il 10 marzo 2011, irrevocabile il 10 gennaio 2012, con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal G.U.P. di Palermo il 15 gennaio 2009 di condanna alla pena di anni due di reclusione per il reato di associazione mafiosa (art. 416 bis commi 1, 3, 4, 6 c.p.p.) commesso in Palermo **dal 15 ottobre 2002 al 17 settembre 2007**, con determinazione, quindi, della complessiva pena già irrogata al Lipari con la precedente condanna, ritenuta la continuazione, sino a anni tredici e mesi due di reclusione. In tale sentenza, nella quale viene dettagliatamente descritta l'attività posta in essere dal Lipari al fine di pervenire alla vendita di un vasto appezzamento di terreno (circa tre ettari), sito in Contrada Piraineto di Carini, del rilevante valore di due milioni e mezzo di euro nell'interesse anche di associati mafiosi e, specificamente, di Bernardo Provenzano, tra l'altro, si legge: “... ..Ciò posto ritiene la Corte che l'appello sia infondato... ..La partecipazione del Lipari all'associazione mafiosa pur dopo il 14 ottobre del 2002... ..si ricava infatti da una serie di elementi che denotano inequivocabilmente come l'imputato abbia proseguito nella sua condotta di gestore del patrimonio illecito riferibile agli associati mafiosi del sanguinario schieramento corleonese... ..tale condotta non si ricava solamente dal palese coinvolgimento del Lipari nella vendita dell'intero fondo di ctr. Piraineto di Carini, certamente riferibile al Provenzano, ma altresì da alcune conversazioni ambientali di

colloqui svolti in carcere tra l'imputato ed i suoi familiari nei quali il primo fornisce ai congiunti una serie di precise indicazioni circa attività da porre in essere per assicurare la prosecuzione della gestione del patrimonio illecito ed al contempo palesa, con manifesta evidenza, che quella attività di collaborazione con la giustizia allora dallo stesso intrapresa con l'autorità giudiziaria era del tutto strumentale e fittizia perché finalizzata ad ottenere benefici in cambio di poche informazioni riguardanti fatti di scarso rilievo ed in particolare l'individuazione di beni riferibili ai capi-mafia assolutamente secondari. Rileva al proposito tra le conversazioni non indicate nella sentenza di primo grado quella del 7 gennaio 2003 in cui l'imputato compie una lunga analisi delle attività da compiere, dei soggetti da contattare, delle attività da dismettere, consegnando anche messaggi ai familiari ed invitando gli stessi a nasconderli nella biancheria intima per evitare che fossero individuati e sequestrati. Nel contesto di tale conversazione, in primo luogo, l'imputato rassicura i familiari circa l'assoluta strumentalità della propria collaborazione con la giustizia finalizzata **esclusivamente a riferire circostanze riguardanti avvenimenti remoti** ed a permettere il sequestro di due proprietà di scarso valore, una delle quali del Riina Salvatore; in seguito l'imputato invita i suoi parenti a vendere dei titoli investiti presso un'agenzia bancaria sita nel centro abitato di San Vito per un importo complessivo ammontante a <<centinaia di milioni>>.... ..Assai significativa è anche la sollecitazione da rivolgere alla <<zio Toti>> di contattare un soggetto identificato come il << falegname >> per assicurarlo che la collaborazione del Lipari non lo avrebbe coinvolto sicché lo stesso avrebbe potuto continuare <<a lavorare per i fatti suoi>> ... ..risulta ammesso dallo stesso che ancora alla data del gennaio 2003 egli continuava imperterrito nonostante le precedenti condanne per associazione mafiosa e l'inizio di una falsa attività di collaborazione con la giustizia a gestire beni del più pericoloso capo mafia di Cosa Nostra allora latitante... ..nessun dubbio può pertanto sussistere in ordine alla permanenza del Lipari all'interno dell'organizzazione mafiosa nel periodo temporale oggetto della contestazione nel presente procedimento”;

3) estratto del DAP relativo alla posizione giuridica ed ai movimenti carcerari di Giuseppe Lipari, dal quale risultano i seguenti periodi di detenzione: dal 27 novembre 1983 al 19 novembre 1985; dal 3 febbraio 1992 al 24 settembre 1992; dal 26 maggio 1993 al 27 maggio 1996; dal 7 luglio 1998 al 9 novembre 1999; dal 13 luglio 2001 al 14 luglio 2001; dal 24 gennaio 2002 al 13 aprile 2006; dal 19 settembre 2007 al 19 settembre 2009;

4) verbale interrogatorio di Lipari Giuseppe in data 15 gennaio 2003, dal quale risultano le specifiche violazioni dei doveri inerenti ad un rapporto di leale collaborazione che si contestavano al Lipari. E si concludeva: *“A questo punto, l’Ufficio, poiché, allo stato, non sussistono le condizioni di cui alla L. n. 45/2001, pone termine agli interrogatori iniziati a seguito della manifestazione di volontà di collaborare con l’A.G. esplicitata da Lipari Giuseppe in data 30 ottobre 2002”*;

5) lettera inviata in data 22 gennaio 2003 da Giuseppe Lipari al Procuratore della Repubblica di Palermo, per giustificare la sua condotta e rinnovare il proposito di collaborare con l’A.G. (acquisita ai soli fini di documentare la richiesta a quella data rivolta dal predetto imputato).

All’udienza del 23 febbraio 2017, invece, con l’accordo delle parti, è stata, altresì, acquisita la trascrizione delle dichiarazioni rese dal Lipari dinanzi alla Corte di Appello di Palermo all’udienza del 22 maggio 2003, nel processo n. 141/03 contro Biondino ed altri, utilizzate dalla difesa dell’imputato Cinà, durante l’esame del medesimo Lipari, per le contestazioni.

*Le dichiarazioni spontanee di Antonino CINA’ su Giuseppe LIPARI.*

All’udienza del 22 settembre l’imputato Antonino Cinà ha rilasciato spontanee dichiarazioni, smentendo tutte le circostanze asserite dal LIPARI che lo coinvolgono. Intanto non ricorda di averlo conosciuto, e semmai conosceva un suo cugino, tale Enzo D’AMICO, titolare di una società per la fornitura di apparecchiature medicali da cui

lui si riforniva per il suo laboratorio di analisi, che per inciso non è in via Galilei ma in via Malaspina.

Ricorda che solo una volta, su richiesta del D'AMICO, visitò la moglie del LIPARI che soffriva di depressione perché il marito in quel periodo era in carcere.

Evidenzia una serie di grossolane contraddizioni nelle dichiarazioni più volte rettificate dal LIPARI (come l'aver in un primo tempo negato di averlo incontrato nel palazzo in cui ha il suo studio il cugino di CINA', Gentile CINA'); in particolare, suo cugino ha lo studio in via Restivo e non nella zona di via Dante e lui neppure sapeva che LIPARI fosse suo cliente. E poi è assurdo che a distanza di dieci anni dai fatti lui, CINA' possa avergli fatto, in occasione di un incontro occasionale e fugace e a tutto concedere vertente su tutt'altro oggetto, un report dettagliato sulla vicenda della trattativa di CIANCIMINO con il ROS.

Ed ancora, pur riconoscendo di avere intrattenuto rapporti di frequentazione con RIINA, PROVENZANO e Vito CIANCIMINO, non sa se CINA' avesse contatti con PROVENZANO; e aggiunge di aver saputo dai giornali che lo stesso CINA' aveva avuto in cura RIINA o qualcuno della sua famiglia.

Ma soprattutto, se davvero fosse stato a conoscenza di fatti e vicende così delicate, non ne avrebbe parlato con tanta disinvoltura ad un perfetto estraneo “*contrariamente ad ogni regola non scritta che impone il silenzio*”.

#### **7.4.1.- La valutazione delle dichiarazioni di Giuseppe LIPARI.**

Alla valutazione dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese nel presente dibattimento da Giuseppe Lipari, la sentenza dedica quasi trenta pagine, a riprova dello sforzo di approfondimento richiesto dal tema per la peculiarità dei trascorsi criminali del propalante irrevocabilmente accertati; e, soprattutto, per il fatto che il medesimo non ha mai assunto – e, dunque, tuttora non ha – lo status di collaboratore di Giustizia (argomento che però non è dirimente, perché sono innumerevoli i casi di collaboratori di giustizia che si sono poi rivelati inaffidabili o si sono resi responsabili di fatti delittuosi in pendenza del rapporto di collaborazione).

Le sentenze irrevocabili acquisite – a partire dalla sentenza del maxi, a riprova di quanto risalente e profondo fosse il legame con il sodalizio mafioso - attestano che Giuseppe Lipari è un soggetto che indubbiamente ha fatto parte di Cosa Nostra, pur senza essere formalmente affiliato; ha dedicato la sua vita alla cura degli interessi dell'organizzazione fino a coinvolge anche i suoi prossimi congiunti; ed ha avuto stretti rapporti con i leaders dello schieramento egemone a partire dalla metà degli anni '80, i "corleonesi" Salvatore Riina e Bernardo Provenzano.

Dalle medesime sentenze emerge anche il ruolo specifico svolto dal Lipari in ragione delle sue "competenze" che gli derivavano dalla sua attività di geometra svolta, prima alle dipendenze dell'Anas e successivamente in proprio nel settore dell'edilizia privata, competenze che lo hanno condotto, da un lato, a curare, in nome e per conto direttamente di Bernardo Provenzano, gli interessi di "cosa nostra" nel settore degli appalti e, dall'altro, in forza di un rapporto personale di fiducia creatosi nel tempo, a curare gli investimenti immobiliari personali sia dello stesso Provenzano sia di Salvatore Riina.

Era quindi uno dei pochi soggetti, che, pur non rivestendo alcun ruolo direttivo in "cosa nostra" e, probabilmente, per quel che è emerso, neppure la qualità di "uomo d'onore", ammessi al diretto cospetto sia di Salvatore Riina, sia, ancor più per la maggiore profondità degli interessi in comune, di Bernardo Provenzano, mantenendo con gli stessi una costante frequentazione dalla seconda metà degli anni settanta sino ai primi anni novanta con Riina e sino ai primi anni duemila con Provenzano.

Dopo avere scontato vari periodi di detenzione dal 1983 al 2001 (v. risultanze estratto D.A.P. sopra riportate), il 24 gennaio 2002 Giuseppe Lipari, che mai aveva dato segni di ravvedimento, è stato ancora arrestato, ma questa volta insieme ai suoi familiari più cari.

Per la prima volta, quindi, Lipari, con l'evidente intento di alleggerire la posizione dei detti familiari, inizia ad ammettere i suoi rapporti con esponenti mafiosi, ma lo fa solo quando è messo di fronte a evidenze probatorie incontestabili, come risultanze di



intercettazioni e di servizi di pedinamento ed osservazione che già avevano condotto all'applicazione della misura cautelare coercitiva nei suoi confronti.

In sostanza Lipari, dove può, nega anche fatti che già appaiono chiari sulla scorta delle risultanze investigative, come quando ha negato (davanti al GIP nell'interrogatorio di garanzia, di avere incontrato il CINA' allo studio dell'avvocato suo cugino).

I successivi interrogatori seguono, per lo più, lo stesso copione (v. contestazioni fatte in questa sede in relazione alle dichiarazioni rese nel luglio 2002).

Soltanto nell'ottobre 2002 Lipari, invece, probabilmente per il protrarsi immutato di quella situazione detentiva, matura la decisione di collaborare con la Giustizia ed invia, infatti, al Procuratore della Repubblica di Palermo, in data 30 ottobre 2002, una lettera con la quale manifesta quel suo sopravvenuto e nuovo intendimento (v. verbale di interrogatorio del 15 gennaio 2003 nel quale si dà atto, appunto "*della manifestazione di volontà di collaborare con l'A.G. esplicitata da Lipari Giuseppe in data 30 ottobre 2002*").

Seguono, allora, tra il novembre e il dicembre 2002 alcuni interrogatori in occasione dei quali v'è un'apparente maggiore apertura del Lipari nei confronti degli inquirenti ed è in queste occasioni che il predetto riferisce, tra l'altro, alcuni fatti ed alcune conoscenze relative al contesto in cui si colloca l'imputazione di reato formulata nel presente processo.

Senonché, il Lipari, come comprovato da intercettazioni ambientali nel contempo tranquillizza i suoi familiari rappresentando loro la strumentalità di quella scelta collaborativa, chiede agli stessi di tranquillizzare ugualmente alcuni soggetti dicendo loro che non sarebbero stati attinti dalle sue dichiarazioni e, soprattutto, tenta di "mettere in salvo" un ingente patrimonio immobiliare, riferibile, in tutto o in gran parte, a Bernardo Provenzano e di cui non aveva fatto alcun cenno agli inquirenti che lo interrogavano.

L'A.G., conseguentemente, il 15 gennaio 2003 contesta formalmente al Lipari le numerose e gravi violazioni degli obblighi gravanti su coloro che intendono collaborare con la Giustizia e pone termine a tale collaborazione.

Il Lipari, quindi, successivamente viene condannato per il reato di associazione mafiosa anche per tale condotta posta in essere successivamente a quella manifestazione di volontà di collaborare con la Giustizia.

Il problema che il giudice di prime cure si pone e risolve nel senso di recuperare l'attendibilità delle provalazioni del LIPARI per le parti che interessano i fatti di causa dedicandovi circa trenta pagine di motivazione è di capire se le dichiarazioni rese in questo processo, o meglio quelle rese nei mesi di novembre e dicembre 2002 nel periodo compreso tra la sua manifestazione della volontà collaborativa e la scoperta della sua contestuale condotta contrastante con tale volontà, e che in questo processo si è limitato a confermare, siano state soltanto frutto di un tentativo di "depistaggio" o di desiderio di assecondamento degli inquirenti; ovvero, pur nella loro evidente ed incontestabile strumentalità, corrispondano realmente alle conoscenze di quegli accadimenti effettivamente acquisite dal Lipari in virtù del suo privilegiato rapporto con i vertici dell'associazione mafiosa.

E non è decisiva la circostanza che il Lipari, successivamente a tali dichiarazioni, abbia continuato a delinquere sol che si pensi a precedenti clamorosi come nei casi di Salvatore Contorno e di Baldassare Di Maggio.

Mentre sarebbe di ostacolo, ad una positiva verifica, l'accertato mendacio del propalante: che, se non riconducibile a peculiari situazioni che ne consentano di circoscrivere gli effetti, di regola inficia, in radice, l'attendibilità intrinseca di chi se ne è reso protagonista.

Ritiene però il giudice di prime cure che la condotta criminosa che ha dato luogo all'ulteriore condanna del Lipari, sostanzialmente riconducibile al tentativo di "monetizzare" un immobile di proprietà anche del Provenzano, è del tutto indipendente e non correlata alle dichiarazioni collaborative rese sino ad allora, dal momento che essa avrebbe potuto essere realizzata a prescindere da quella apertura agli inquirenti e, forse, ancor meglio se tale apertura non vi fosse stata.

In sostanza, la volontà di collaborare manifestata dal LIPARI non era funzionale al raggiungimento di quella specifica finalità delittuosa che avrebbe potuto perseguire

anche in assenza della collaborazione; e semmai era dettata dall'intento di "alleggerire" la posizione sua e soprattutto dei suoi familiari.

Una finalità, quella di "alleggerire" la propria posizione processuale o quella di soggetti legati al propalante da stretti legami familiari, del tutto usuale in coloro che decidono di collaborare con la Giustizia e ben presente al legislatore, che, infatti, ha inteso sollecitare le scelte collaborative proprio con la prospettiva di più favorevoli trattamenti processuali (la detenzione in luoghi diversi dalle strutture carcerarie) e sanzionatori (consistenti riduzioni delle pene previste), non essendo al contrario richiesto un effettivo ravvedimento o ripudio della vita criminosa e, quindi, un "pentimento" nel senso comune ed extraprocessuale del termine.

Nel merito di quanto dichiarato, rileva il primo giudice che il mancato ricordo in prima battuta non deve fuorviare, perché a seguito di contestazione ha puntualmente confermato le dichiarazioni rese dieci anni prima; e perché miglior memoria ha dimostrato di possedere con riferimento agli unici due fatti in ordine ai quali ha potuto esibire una conoscenza diretta e non *de relato*: quello della richiesta fatta alla moglie dal figlio di Ciancimino e quello dell'incontro all'Hotel Plaza di Roma che, infatti, Lipari ha ricordato senza alcuna sollecitazione.

Tutti gli altri sono stati da lui appresi *de relato* da Vito Ciancimino, Bernardo Provenzano e, da ultimo, da Antonino Cinà e, quindi, è assolutamente fisiologico che degli stessi egli abbia oggi una memoria più sbiadita rispetto al 2002, quando peraltro il suo ricordo era fresco almeno rispetto al racconto fattogli da Cinà appena poco tempo prima (nell'anno duemila quando lo aveva incontrato su incarico di Provenzano).

A giudizio della Corte d'Assise appare poi del tutto superfluo il confronto, che la difesa degli imputati Subranni e Mori ha operato in sede di discussione (v. trascrizione udienza dell'8 marzo 2018), tra le dichiarazioni di Lipari e quelle di Massimo Ciancimino per trarne ora alcune smentite all'attendibilità del primo, ora alcune smentite alle dichiarazioni del secondo: e ciò per le ragioni già ampiamente esposte nella Parte Seconda che impediscono di fare qualsiasi uso delle medesime dichiarazioni di Massimo Ciancimino.

#### **7.4.2.- Sintesi delle risultanze delle dichiarazioni di Pino LIPARI.**

Ma sulle ulteriori considerazioni spese dal giudice di prime cure per motivare il recupero della credibilità del Lipari (v. pagg. 1710-1729), come pure sulle contestazioni difensive a partire dalle spontanee dichiarazioni opposte dall'imputato CINA' e sulle questioni inerenti alla valutazione dell'attendibilità delle propalazioni del sedicente collaborante si tornerà specificamente in prosieguo.

Ci si limiterà qui a riepilogare le risultanze che il giudice di prime cure ha ritenuto di poter ricavare dalle dichiarazioni di Pino LIPARI, ordinate nella loro sequenza cronologica – sugli accadimenti del 1992/93, come appresi dal Lipari sulla base delle sue fonti, indicate in Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Vito Ciancimino e Antonino Cinà - e condensate nei 19 punti che seguono:

Riina aveva sperato che il maxi processo si potesse concludere favorevolmente per gli associati mafiosi grazie all'intervento di Salvo Lima e Ignazio Salvo in Cassazione; Riina, in prossimità della decisione della Cassazione, aveva esternato che se il "maxi processo" non si fosse concluso come da lui auspicato vi sarebbe stato un "terremoto" (*"...mi disse, dice, se non fanno questo Maxi Processo come Dio comanda, succederà il terremoto...."*);

nell'ambito di "cosa nostra" iniziarono, quindi, a circolare i nomi di alcuni politici, tra i quali Salvo Lima, che sarebbero stati uccisi nel caso di esito negativo del "maxi processo" (*"...sono Martelli, Andò, Nicolosi - il Presidente della Regione - e Lima"*); dopo la strage di Capaci e prima di quella di via D'Amelio i Carabinieri avevano contattato Vito Ciancimino chiedendogli cosa volesse "cosa nostra" per far cessare le stragi (*"...la richiesta e proposta che avevano pattuito su a Roma i due, cioè Ciancimino e Mori. Cioè praticamente Mori chiede: ma che cosa vuole ora Cosa Nostra? Siamo confusi con queste stragi, con queste cose. Con questa strage, perché ancora non c'è la strage di Borsellino, ancora, era intervenuto solo... Solo Falcone era morto..."*) e Ciancimino, quindi, intuendo che dietro i Carabinieri vi fossero altri (*"...lui mi disse, dice, questa non è farina del loro sacco, venire a casa mia a Roma..."*), aveva deciso di

contattare Salvatore Riina per dare un risposta alla richiesta dei Carabinieri (“...io ho dovuto cercare Riina perché avevo urgenza di dare risposta a Mori e De Donno...”); la moglie del Lipari era stata allora contattata da uno dei figli di Ciancimino affinché facesse sapere al marito che Vito Ciancimino voleva essere messo in contatto con Riina (“..Ricordo che una sera mia moglie, rientrando a casa, si presentò un giovanotto con un casco in testa, che la fece spaventare, ed era il figliolo di Ciancimino, che dice dovrebbe dire a suo marito, in carcere, se può fare fare un incontro con il primario...”);

Lipari si era sottratto a quella richiesta perché temeva che fosse finalizzata a fare arrestare Riina (“...io, ricordandomi l'episodio della cravatta e del rapporto che Riina aveva lasciato con Ciancimino, ci dissi: ci dice che da parte mia non c'è nessuna possibilità di potergli creare un appuntamento, un incontro con questo... .... E praticamente io che cosa ho pensato poi? Se tu hai un contatto privilegiato con Provenzano, perché cerchi Riina? Quindi lo cerchi forse per farlo arrestare?”);

Vito Ciancimino, poiché Lipari si era rifiutato di procurargli l'incontro con Riina, si era rivolto a quel punto al Dott. Cinà, ricordandosi che era il medico personale di RIINA e ciò prima della strage di via D'Amelio (“..Grasso: insomma, prima della strage di Borsellino? Lipari: prima della strage, sì”);

Cinà aveva tentato in un primo momento di sottrarsi alla richiesta del Ciancimino (“il dottore Cinà gli disse: senta, lasci stare, dice, si sistemi le sue cose, questa è una cosa troppo grosso che lei mi prospetta e cose, dice, lasci...), ma, poi, messo alle strette dallo stesso Ciancimino, aveva effettivamente riferito a Riina (“..Comunque fece avere questo discorso al Riina, non so per quale canale..”);

Cinà aveva, quindi, ricevuto da Riina il c.d. “papello” e lo aveva recapitato a Vito Ciancimino (“...lo mise in una busta chiusa, lo mise in una busta chiusa, lo mise nella cassetta della posta, previa citofonata che ha fatto fare solo (PAROLA INCOMPRESIBILE). Signor Ciancimino, non ho potuto parcheggiare la macchina, nella cassetta le ho messo una risposta che lei cercava, eccetera”) nel giro di pochi giorni dalla richiesta di Ciancimino che aveva manifestato particolare fretta (“..Pochi

giorni.... ... *Perché c'era una pressione di Ciancimino, che pressava... Lo ha pressato, gli ha detto lei in giornata mi deve portare notizie.. ... Pochi giorni*”);

Vito Ciancimino, pertanto, aveva, poi, ricevuto quel “papello” (“*..ebbe questo papello, chiamiamolo così..*”), contenente alcune richieste del Riina (“*..Un accenno me lo fece, quelle cose che abbiamo detto, 41 bis, ergastoli, beni, cose... ..diceva che era... Anche lui pensava che era una richiesta eccessiva perché... .... Papello, lo ha chiamato Papello, questo Papello lo ha chiamato*”);

Vito Ciancimino aveva, a sua volta consegnato, il c.d. “papello” a De Donno (“*...ebbe un altro incontro, ma solo con De Donno... ..gli ha dato la busta.... ..questo me lo dice Ciancimino, ma non al Mori, al De Donno, adesso ricordo che è successo questo, questa cosa... ..così mi dice Ciancimino*”);

dopo la scarcerazione del settembre 1992 Lipari aveva incontrato a Castelvetro il Provenzano, il quale lo aveva invitato a incontrare a Roma Vito Ciancimino (“*..io vidi il Ciancimino, dopo che mi ero visto con Provenzano però, mi ero visto con Provenzano a Castelvetro, mi disse, dice: Pino, devi fare un sacrificio, devi andare a Roma... ..mi disse vai a sentire Vito Ciancimino e vedi che cosa ti devi dire..*”)

nel dicembre 1992 Lipari aveva, quindi, incontrato Vito Ciancimino a Roma presso l’Hotel Plaza (“*al Plaza di Roma ci siamo visti*”);

in quella occasione Vito Ciancimino aveva parlato a Lipari della trattativa con i Carabinieri (“*..mi parlò della trattativa... .. mi raccontò l'incontro che ebbe con De Donno e Mori*”), raccontandogli gli accadimenti del giugno – luglio precedenti prima sintetizzati ai punti 7), 8), 10) e 11);

dopo l’arresto di Riina Lipari aveva ancora incontrato Provenzano nei pressi di Monreale (“*...l'appuntamento me lo fece in zona... Sotto Monreale...*”) ed il Provenzano, che era informato dei contatti tra Vito Ciancimino e i Carabinieri, aveva manifestato l’idea che dietro i Carabinieri vi potessero essere i Servizi Segreti;

Lipari aveva ripreso a incontrare Provenzano dopo la scarcerazione del 1996 e nell’ultimo incontro avuto nel 2000 con il predetto, questi aveva chiesto a Lipari di

incontrare Cinà perché aveva bisogno di alcuni farmaci (“..aveva problemi lui alla prostata e voleva che contattassi il dottore Cinà per fargli avere dei farmaci..”); Lipari aveva, quindi, effettivamente incontrato il Dott. Cinà presso lo studio legale di un cugino di quest’ultimo (“E ci incontrammo, fummo addirittura intercettati dalle forze dell'ordine, mi pare che questo incontro che io feci con il dottore Cinà...”); Cinà, in quella occasione aveva raccontato a Lipari la consegna del “papello” a Ciancimino di cui sopra al punto 9) e, in dettaglio, anche come era stato coinvolto nella vicenda – precisando di essere stato contattato in ospedale da uno dei figli di CIANCIMINO - nonostante fosse restio (“...E fu in quella occasione, mi ha detto, dice: ma la sai tutta questa storia del... Dice sono stato, in tua assenza mi ha detto, sono stato contattato in un ospedale... .. Dice: sono stato contattato in ospedale dal figliolo di Ciancimino, il quale mi disse che il papà avrebbe voluto parlarmi. Dice io pensando che si trattasse di qualcosa di malattia, mi sono recato in casa di Ciancimino. In quell'occasione, il Ciancimino mi disse che lo aveva convocato perché aveva necessità assoluta di parlare con il primario, con Riina, va bene? Per una situazione che si stava delineando, che poteva portare dei vantaggi, eccetera, eccetera.... ..Vantaggi all'organizzazione.... ..Ai processi, eccetera. Il dottore Cinà mi disse, dice io appena ho sentito questa cosa, cercavo di defilarmi, non volevo assolutamente avere mani in pasta in questa situazione e gli ho detto: Don Vito, veda un poco di lasciarmi in pace e si sistemi le sue cose, con questi contatti ce lei ha si sistemi le sue cose. Dice: no, guardi, lei deve riferire a Riina, assumendone la grossa responsabilità, che c'è questa situazione, cioè ci sono i Carabinieri che mi hanno contattato, de desiderano sapere che cosa desidera Cosa Nostra per finirla con ste stragi, con ste cose, eccetera, eccetera. Quindi dice lei è responsabile, stia attento perché una cosa che lei non si può minimamente enucleare da questa cosa. Io a fronte di questa situazione ci dissi va bene, cercherò di farvi avere una risposta”); nella stessa occasione Cinà aveva confermato al Lipari il contenuto del c.d. “papello”.

\*\*\*

Nella valutazione conclusiva del giudice di prime cure, dunque, a parte le rivelazioni sul “papello” e sul suo asserito contenuto, le altre dichiarazioni del Lipari, e soprattutto quelle sopra sintetizzate ai punti dal n. 1) al n. 4), confermerebbero, da un lato la genesi delle vicende che costituiscono il preludio ai fatti più propriamente oggetto del presente processo; e, dall’altro, i contatti di Mori e De Donno con Vito Ciancimino, la finalità di tali contatti e il fatto che al Ciancimino fu fatto credere da Mori che dietro quell’iniziativa vi fossero le Istituzioni; e, infine, il fatto che Ciancimino effettivamente cercò Salvatore Riina per dare una risposta alla sollecitazione di dialogo dei Carabinieri.

## **CAPITOLO 8 Ter**

### **LA “VICENDA BELLINI”**

8.- L’intero capitolo 11 della parte TERZA è dedicato a ripercorre un’altra vicenda che in parallelo si svolse nella stessa estate del 1992, e che può definirsi come “l’altra trattativa”.

Fu un tentativo di trattativa tra le cosche mafiose ed i Carabinieri portato avanti da Paolo Bellini, *“un ambiguo personaggio legato ad ambienti dell’estrema destra eversiva”* (in termini l’informativa della Direzione Investigativa Antimafia del 4 marzo 1994 a firma del Capo Reparto Investigazioni Giudiziarie Dott. Giuseppe Micalizio prodotta dal P.M. all’udienza del 26 settembre 2013), inizialmente e ufficialmente per tentare di recuperare una serie di quadri d’autore e opere d’arte trafugate con la collaborazione di Cosa Nostra, che avrebbe chiesto in cambio la liberazione o almeno la sostituzione del carcere con gli arresti domiciliari per una serie di boss. Ma il BELLINI si sarebbe offerto di approfittare di questa operazione per infiltrarsi nell’organizzazione e potere così fornire informazioni preziose agli inquirenti, anche al fine di individuare i responsabili delle stragi o comunque poter pervenire alla cattura degli elementi più pericolosi.



8.1.- Era stato Roberto Tempesta, Maresciallo dei Carabinieri in servizio presso il Nucleo Tutela Patrimonio Artistico, a contattare Paolo BELLINI nel quadro delle indagini sul furto di cinque dipinti alla Pinacoteca Estense di Modena compiuto con modalità analoghe a quelle di un altro furto avvenuto nella Basilica di Sant'Antonio ed attribuito a Felice Maniero ed alla Banda del Brenta. E si era rivolto al BELLINI poiché si aveva notizia che questi si vantava di conoscere Felice Maniero in ragione di un periodo di codetenzione carceraria. Pertanto, il Tempesta aveva tentato di agganciarlo attraverso un antiquario di Modena, forse tale Sogliani, ed un altro antiquario di San Benedetto del Tronto. Peraltro, gli era già noto che il Bellini per un certo periodo, aveva utilizzato la falsa identità di Roberto Da Silva, che era pilota d'aereo e che sotto la predetta falsa identità era stato detenuto tra il 1980-1982 per poi essere identificato in occasione di un processo a Bologna: informazioni tutte acquisite studiando il fascicolo del Bellini.

Ad un primo incontro avvenuto occasionalmente presso un negozio di antiquariato dove Tempesta aveva in realtà appuntamento con un altro antiquario, ne seguì un secondo (5 o 10 giorni prima della strage di via D'Amelio) nel corso del quale Tempesta consegnò al Bellini un album fotografico delle opere rubate a Modena; e poi un terzo incontro il 12 agosto (la data si ricava da quanto annotato in una agenda consegnata al Dr. Vigna unitamente alle fotografie che il Tempesta aveva spedito al Bellini due giorni dopo l'incontro), nel corso del quale, secondo la testimonianza dello stesso Tempesta, il Bellini aveva manifestato sdegno per la strage di via D'Amelio, gli aveva riferito che aveva conosciuto in Sicilia una persona con la quale era stato detenuto, ma di cui non aveva fatto il nome; che con tali persone in Sicilia aveva creato un rapporto di fiducia; e che, pur non avendo trovato le opere di Modena, aveva, però, trovato 17 opere d'arte di inestimabile valore, oltre dieci volte quelle di Modena, alcune delle quali rappresentate in alcune fotocopie di fotografie ed in quattro polaroid, una delle quali ritraente un quadro di circa due metri per cinque, di rilevante importanza, che gli aveva mostrato, dicendogli che le dette opere d'arte gli erano state messe a disposizione da *persone di Palermo*, allorché il Bellini aveva rappresentato loro di

avere buone entrate nelle Istituzioni e nel Governo, così da carpire la loro fiducia e quindi informazioni.

I suoi interlocutori, in risposta, secondo quanto detto dal Bellini, avevano messo a disposizione di quest'ultimo i quadri, chiedendo in cambio, però, gli arresti domiciliari o la libertà condizionale per alcuni detenuti mafiosi compresi in un elenco di cinque persone (ricorda i nomi di un Marchese, di Luciano Leggio o Liggio, di Bernardo Brusca, di un Gambino e di Pippo Calò) scritto a stampatello su un foglietto di carta (che descrive come *un post-it di colore celeste o verdognolo, dalle dimensioni di dieci per dieci, di quelli a pile che si tengono sulle scrivanie*). Il Bellini aveva rappresentato al Tempesta l'opportunità di accogliere quella richiesta così da fargli acquisire presso tali persone il credito necessario per ottenere informazioni su eventuali altri obiettivi e prevenire eventuali azioni delittuose. E aveva poi chiesto per sé, quale propria contropartita per tale attività da infiltrato, duecento milioni di lire e lo sconto totale dei tre anni di carcere che da lì a poco sarebbero divenuti definitivi per una condanna per ricettazione, rappresentando, nel contempo, che egli voleva che il Tempesta fungesse da punto di riferimento di quella sua azione in ragione del rapporto di fiducia che il Bellini medesimo nutriva nei confronti del teste.

Bellini assicurava che se si fosse potuto fare ottenere, anche solo per mezz'ora, ad uno dei cinque soggetti indicati in quella lista, gli arresti ospedalieri o una qualsiasi forma di liberazione, ciò avrebbe consentito al Tempesta di recuperare le opere d'arte ed al Bellini di carpire la fiducia per ottenere informazioni sui possibili futuri obiettivi criminali

Tempesta ancora ha riferito che lo stesso Bellini gli aveva raccontato che i siciliani cercavano piloti di elicotteri a lunga percorrenza e che egli si era spacciato per tale, cosa che non lo aveva sorpreso poiché a conoscenza del fatto che il Bellini, sotto il nome di Roberto Da Silva, aveva frequentato un campo volo vicino a Foligno e, pertanto, era capace di pilotare un elicottero.

Inoltre, in occasione di quell'incontro durato circa un'ora, il Bellini aveva insistito nel chiedere che la vicenda fosse seguita dal Maresciallo Tempesta e, poiché questi aveva

replicato di non avere le capacità operative, organizzative e conoscitive per seguire l'attività da infiltrato del Bellini, per convincerlo a fare rientrare la vicenda nelle competenze del Nucleo Tutela Patrimonio Artistico, il Bellini aveva chiesto al teste di immaginare cosa sarebbe potuto succedere, dal punto di vista turistico, se fossero stati ritrovati degli aghi infetti dal virus dell'AIDS sulle spiagge di Rimini o se fosse stata abbattuta la Torre di Pisa, invitando il Maresciallo a rappresentare tali evenienze al fine di far ricadere l'operazione sotto le proprie competenze.

Tempesta, comunque, aveva effettivamente preso il biglietto mostratogli dal Bellini, insistendo a dirgli che non avrebbe potuto occuparsi della vicenda non avendo cognizioni di polizia giudiziaria per potere vagliare l'offerta del Bellini stesso e perché erano necessarie le competenze di organi qualificati, informando, conseguentemente, il suo interlocutore che ne avrebbe parlato con i vertici dei ROS e, come battuta, che ne avrebbe parlato eventualmente con i servizi segreti, prospettiva quest'ultima, però, declinata dal Bellini.

In tale contesto, Tempesta aveva anche chiesto al Bellini se quest'ultimo lavorasse per i servizi segreti e il predetto gli aveva risposto che non lavorava per quelli italiani (*“Anzi, gli ho fatto anche delle altre battute sul discorso: per quali servizi lavori? E lui mi rispose: non per quelli italiani”*).

Si lasciarono con l'intesa di risentirsi (in caso di novità Tempesta avrebbe chiamato al ristorante “Il Capriolo” ed il Bellini avrebbe potuto rintracciare il Maresciallo in ufficio). Il Maresciallo Tempesta, verso la fine del mese di agosto, si era recato quindi a trovare l'allora Colonnello Mori, al quale aveva raccontato dell'incontro e della volontà del Bellini di infiltrarsi, nonché della richiesta di questi che fosse il Maresciallo stesso ad occuparsi della vicenda. Consegnò, nel contempo, al Col. Mori il biglietto con i cinque nomi e le fotografie delle opere trafugate a Palermo, raccontando sia le modalità del contatto con il confidente, sia quello che questi aveva proposto di fare e, di fatto, aveva già avviato, nonché il discorso fattogli a proposito dei monumenti e della spiaggia di Rimini e della sollecitazione del Bellini affinché della operazione potesse occuparsi lo stesso Tempesta.

Il Col. Mori aveva trattenuto il biglietto, ma aveva subito rappresentato che si trattava di richieste improponibili riguardando il vertice dell'organizzazione mafiosa, ma, poi, a fronte delle insistenze del Maresciallo affinché fosse valutato il personaggio, aveva risposto che avrebbe mandato qualcuno dei suoi ufficiali a parlare con il Bellini e, in particolare, l'Ufficiale noto con lo pseudonimo di "Ultimo": cosa che, come poi Tempesta seppe, non è mai avvenuta.

Prima dell'incontro con il Col. Mori, durato 15-20 minuti ed avvenuto negli uffici dei ROS a Ponte Salario, Tempesta aveva verificato che le fotografie consegnategli da Bellini il 12 agosto 1992 raffigurassero effettivamente opere d'arte trafugate a Palermo a Palazzo Lanza-Berlingeri, specificando ulteriormente che le quattro fotografie polaroid riproducevano, per parti, il dipinto grande due metri per cinque, mentre le fotocopie erano in bianco e nero e riproducevano altri dipinti sempre provento di furto, ma meno importanti e che effettivamente era emerso che si trattava di opere d'arte frutto di rapina a mano armata commessa a Palermo tra il 1988 e il 1989.

Tale positivo accertamento lo aveva indotto a recarsi dal Col. Mori e, pur senza mostrargli le fotografie polaroid, aveva informato il medesimo che queste gli erano state date dal Bellini.

A seguito dell'incontro con il Colonnello Mori, pur non facendo, per quel che ricorda, il nome di quest'ultimo, ebbe ad informare, qualche giorno dopo, il Bellini che sarebbe stato contattato da qualcuno, anche se, poi, ebbe a sapere dal Bellini stesso che ciò non era avvenuto. Il ROS avrebbe potuto rintracciare Bellini telefonando al ristorante "Il Capriolo", mentre il Bellini, se avesse avuto necessità di contattare urgentemente i ROS, avrebbe dovuto contattare il Tempesta, anche se questi gli aveva espressamente detto che intendeva tirarsi fuori dalla vicenda.

Tempesta ha riferito del successivo incontro con Bellini avvenuto nel mese di settembre 1992 su sollecitazione di quest'ultimo (tramite la moglie, lo aveva cercato in uffici), nei pressi della Basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi, stante che il Bellini aveva fatto sapere che proveniva da sud, forse da Lecce, ed il Tempesta stava lavorando in quelle zone.

Durante tale incontro Bellini aveva riferito al Tempesta di non essere stato contattato da alcuno e che, quindi, aveva cercato altre strade, in particolare, attraverso l'Ispettore Procacci di Reggio Emilia, rappresentando, al contempo, di avere paura per quanto accaduto qualche giorno prima quando aveva notato nei pressi della sua abitazione a Reggio Emilia una falsa autovettura dei Carabinieri.

Dopo uno o due giorni dal detto incontro il M.llo Tempesta aveva contattato telefonicamente il Col. Mori per chiedergli se l'incontro con il Bellini vi era stato e se vi era intenzione di farlo, ma il Colonnello era stato *laconico*.

Il medesimo incontro è stato l'ultimo avvenuto prima dell'arresto del Bellini per spiare una condanna definitiva, mentre alcuni contatti telefonici li ebbe successivamente, dopo la strage di Firenze, allorché Bellini, durante un permesso, gli telefonò dicendogli "*hai visto quello che è successo?*" a proposito, appunto, di quanto accaduto a Firenze. Concordarono di sentirsi in occasione del successivo permesso del Bellini, cosa che però non si è più verificata.

Gli accadimenti di Firenze avevano indotto Tempesta a sollecitare una collaborazione ufficiale da parte Bellini, anche se quest'ultimo non gli aveva prospettato l'attentato ai monumenti come una minaccia o un programma delittuoso in fieri, ma soltanto quale espediente affinché il Maresciallo potesse seguire la vicenda dei contatti tra Bellini ed il canale siciliano.

Sull'epoca di quell'ultimo contatto telefonico, però, il teste ha, poi, detto di non ricordare se effettivamente avvenne dopo la strage di Firenze, pur collocando, comunque, il colloquio circa due mesi prima che il Bellini fosse convocato dal Dott. Vigna.

Della vicenda Bellini, in ogni caso, Tempesta aveva informato, oltre che il Colonnello Mori, anche il proprio superiore Colonnello Conforti ed alcuni colleghi, ritenendo, tuttavia, che, dopo le stragi, né il ROS né il Nucleo tutela patrimonio artistico avessero riferito alle autorità giudiziarie competenti.

Tempesta ha, altresì, ricordato che, in occasione del secondo incontro, aveva consegnato a Bellini le fotocopie delle fotografie raffiguranti le opere rubate a Modena

in una busta intestata del Ministero dei Beni Culturali o, comunque, in una busta con qualche segno distintivo ed ha ulteriormente ribadito che Bellini non si era riferito ai monumenti come una minaccia, ma soltanto come espediente per coinvolgerlo nella vicenda.

Il teste ha ancora aggiunto di avere compreso dai nomi degli esponenti mafiosi riportati sul biglietto consegnatogli dal Bellini che quest'ultimo era effettivamente in contatto con contesti mafiosi. In sede di controesame ha precisato di non avere mai fatto parte di reparti investigativi che si occupavano di contrasto alle organizzazioni criminali anche perché la sezione anticrimine comandata dal Mori all'epoca in cui egli era stato alle sue dipendenze si occupava di terrorismo. Inoltre, i contatti di Bellini con i siciliani sicuramente erano precedenti all'incontro del 12 agosto 1992 poiché è in quella occasione che il Bellini gli aveva consegnato le fotografie delle opere Lanza-Berlingeri ed il foglio di carta con i cinque nomi.

Il teste ha precisato ancora di non ricordare se quando si era recato, l'unica volta, nell'ufficio dal colonnello Mori a rappresentare la vicenda Bellini, aveva prima telefonato o si era recato direttamente lì, rammentando, però, che aveva atteso circa tre ore e che erano presenti un maresciallo ed un carabiniere da lui conosciuti in precedenza, mentre successivamente vi era stato solo quel colloquio telefonico nel quale aveva chiesto al colonnello se vi era stato l'incontro tra qualcuno dei ROS ed il Bellini.

Della vicenda Bellini il Tempesta non aveva redatto alcuna relazione poiché il Col. Mori gli aveva detto che, essendo stato oramai informato, avrebbe valutato lui il da farsi, mentre il Col. Conforti a sua volta gli aveva detto che era inutile fare una relazione essendo stata già rappresentata la vicenda al colonnello Mori, in occasione dell'incontro del 25 agosto, nel quale aveva espressamente fatto nome e cognome del Bellini. (Sicché la prima e unica relazione di servizio a sua firma sulla vicenda è quella versata in atti del 27 dicembre 1996, redatta su richiesta del suo superiore diretto, Comandante del Nucleo Patrimonio Artistico del R.O. dei Carabinieri).

Il teste ha, altresì, riferito che, in relazione ai cinque nomi nel biglietto ricevuto dal Bellini, aveva detto a quest'ultimo, dopo l'incontro con il Colonnello Mori, che si trattava di nomi "impraticabili" e di non avere mai saputo chi fossero gli interlocutori del Bellini.

Tempesta, poi, ha ribadito che Bellini era amico dell'Ispettore Procaccia fin da ragazzino, tant'è che egli si era sorpreso quando il Bellini aveva cercato lui e non il Procaccia, che l'ultimo incontro con il Bellini era stato quello di Assisi, nei pressi di Santa Maria degli Angeli, circa un mese dopo quello del 12 agosto 1992, che successivamente vi erano stati soltanto contatti telefonici, che Bellini non gli aveva fatto il nome di Gioè, che egli ben conosceva i trascorsi del Bellini in ambienti di estrema destra, sapeva che si trattava di soggetto capace di tutto e che, secondo quanto riportato da alcuni giornali, anche appartenente ad una 'ndrina, che il Bellini non gli aveva mai parlato di contatti tra istituzioni e "cosa nostra".

#### *Le dichiarazioni di Mario MORI*

Sulla vicenda Bellini l'odierno imputato Mario Mori ebbe già a rendere testimonianza in occasione dell'esame dibattimentale avvenuto nel c.d. processo "Borsellino Ter" all'udienza del 27 marzo 1999, il cui verbale è stato acquisito al fascicolo del dibattimento. E i passaggi salienti sono riportati testualmente alle pagg. 1881-1883 della sentenza appellata.

Ben più ampie sono state, invece, le dichiarazioni spontanee rese dal Mori all'udienza del **26 giugno 2014** a seguito delle dichiarazioni dibattimentali di Paolo Bellini e di Roberto Tempesta.

In tale occasione, infatti, Mori ha sostenuto che la vicenda BELLINI per quanto lo riguarda inizia e finisce il 25 agosto 1992, quando Il M.llo TEMPESTA – che era stato suo sottoposto nel periodo in cui comandava a Roma la sezione anticrimine impegnata nella lotta al terrorismo - viene a trovarlo senza preavviso e gli parla di questa sua fonte che avendo trascorso un periodo di co-detenzione con un mafioso di cui non gli fece il nome, proponeva di infiltrarsi per conto dello Stato nell'organizzazione mafiosa; ma

MORI già lo conosceva dai tempi dell'indagine sulla strage di Bologna – BELLINI era stato in un primo momento sospettato di esservi coinvolto ma poi la sua posizione era stata archiviata - e lo conosceva come personaggio di scarso spessore mafioso e quindi sostanzialmente inutilizzabile come potenziale infiltrato. E sostanzialmente disse o fece intendere al M.llo TEMPESTA che era una via impraticabile perché quand'anche fossero riusciti a fare avere per uno o due dei personaggi menzionati nel foglietto che TEMPESTA gli diede -ma erano tutti esponenti di spicco per i quali non si sarebbe potuto ottenere nulla - gli arresti ospedalieri, dato il suo scarso spessore mafioso, i referenti interni all'organizzazione avrebbero mangiato la foglia e capito che dietro BELLINI dovevano esserci loro, ben sapendo che in quel periodo erano strenuamente impegnati nelle indagini sulle stragi.

Che avesse ragione lo attestano le dichiarazioni rese sull'argomento da Giovanni BRUSCA, che, deponendo nel processo di Firenze per le stragi e poi nel processo AGATE Mariano+26 ha parlato dei propositi di BAGARELLA di uccidere BELLINI, in quanto sospettato di essere un infiltrato.

Non esclude che un mese dopo il TEMPESTA gli abbia telefonato, ma il fatto stesso che, come lo stesso TEMPESTA asserisce, MORI sia stato laconico dimostra che non aveva cambiato idea sulla faccenda.

Esclude che TEMPESTA gli abbia fatto cenno di progetti o propositi di attentati alla Torre di Pisa o ai monumenti da parte di Cosa Nostra. Se ne sarebbe ricordato anche perché sua moglie è di quelle parti. Ed invece che questo discorso fosse emerso in uno degli incontri con il GIOE' lo apprese solo molto tempo dopo da un'escussione con il procuratore VIGNA in data 12 aprile 1994. E solo in tale occasione apprese che l'interlocutore di BELLINI era stato il GIOE'.

Esclude di aver mai potuto dare incarico ad uno dei suoi ufficiali, e segnatamente al cap. ULTIMO di seguire la vicenda BELLINI, perché in quel periodo erano impegnati a tempo pieno a seguire le loro piste investigative, e segnatamente quelle mirate alla cattura di RIINA di cui proprio il cap. ULTIMO si occupò in prima persona. E poi, non avrebbe avuto senso anche perché, come aveva fatto intendere allo stesso TEMPESTA,



non aveva alcuna fiducia nella fattibilità dell'operazione. E liquida come totale invenzione del BELLINI l'episodio dell'ufficiale presentatosi a casa sua con un nome di battaglia che sia lui che TEMPESTA peraltro ignoravano.

Avanza poi una sua personale ipotesi su come potesse essere saltato fuori quel proposito di attentato ai monumenti che poi prese drammaticamente corpo con le stragi del '93.

Infatti, GIOE' BRUSCA e BAGARELLA mai e poi mai avrebbero potuto da soli pensare ad una svolta di questo tipo nel target degli attentati, mentre se c'era una persona che poteva orientarli in quella direzione in quanto esperto del settore, era proprio BELLINI.

E a sostegno dell'ipotesi che il BELLINI abbia dissimulato il suo vero ruolo nella vicenda, cita anche l'indagine della procura di palermo e gli approfondimenti resi noti da un articolo pubblicato su Il Fatto Quotidiano, che scaturirono dall'accertata compresenza all'Hotel Sicilia di Enna il 6 dicembre 1991 di BELLINI e di Vincenzo GIAMMANCO: imprenditore e massone, proveniente dalle fila dell'estrema destra universitaria, che però il BELLINI, a specifica domanda del P.M. in questo dibattito, ha negato di conoscere. Il GIAMMANCO a dire di GIUFFRE' faceva parte della schiera di consiglieri che vennero consultati da PROVENZANO (nel dicembre '91) per sapere che effetti avrebbero potuto provocare sulla borghesia mafiosa eventuali attentati eclatanti. E MORI insinua allora che il BELLINI fosse effettivamente in contatto con ambienti mafiosi già nel 1991; ma che egli si sia proposto come infiltrato non già per fare gli interessi dello Stato bensì, in combutta con i suoi referenti mafiosi, per pilotare una trattativa orchestrata da Cosa Nostra o – testuale - da **altre entità** e della quale lo Stato e il ROS avrebbero dovuto essere oggetto e non soggetto.

Sulla datazione dell'incontro con TEMPESTA deve poi darsi atto che nella agenda del Gen. Mori, al giorno 25 agosto 1992, risulta annotato “*M.llo Tempesta (NT PA)*”.

\*\*\*

La vicenda BELLINI è tra quelle che meriterebbero di essere approfondite. Ma deve riconoscersi che essa ha una rilevanza marginale rispetto all'accertamento dei fatti di causa; che ha avuto conseguentemente un'incidenza assai limitata nell'economia della decisione impugnata; e ancor meno ne ha nel presente giudizio d'appello. Sicché non si può che rinviare alla compiuta esposizione che, ad ogni buon conto, ne è stata fatta al cit. Capitolo 11 della Parte Terza della sentenza di primo grado.

Ivi la vicenda è stata ricostruita a partire dalla complessa testimonianza del principale protagonista, Paolo BELLINI (pagg. 1737-1830), che è stata vagliata prima ancora della deposizione del M.llo TEMPESTA e delle dichiarazioni di Mario MORI, anche

alla luce dei molteplici riscontri acquisiti<sup>33</sup>, anche in ordine a condanne e periodi di detenzione<sup>34</sup>.

---

<sup>33</sup> all'udienza del 17 aprile 2014, col consenso delle parti, sono state, altresì, acquisite le seguenti quattro informative di P.G. relative ad attività di ricerca di riscontri alle dichiarazioni del Bellini prodotte dal P.M. alla precedente udienza del 10 aprile 2014.

In particolare, l'informativa della Questura di Firenze – D.I.G.O.S. in data 7 aprile 1994 con relativi allegati, dalla quale risulta, tra l'altro, che:

- sono state accertate due presenze Di Bellini Paolo presso il Motel Agip di Palermo, la prima il 6 agosto 1992 e la seconda il 30 dicembre 1992, in entrambi i casi da solo;
- è stato accertato che il Bellini, ancora da solo, ha soggiornato presso l'Hotel Sicilia di Enna il giorno 6 dicembre 1991, contestualmente alla presenza di Giammanco Vincenzo (nato a Palermo il 24 ottobre 1956) e di Inguì Francesco (nato a Marineo il 15 ottobre 1952);
- il Bellini ha soggiornato presso l'Hotel Calura di Cefalù l'11 luglio 1992 ed è stato accertato che “*nello stesso contesto temporale*” ha soggiornato presso l'Hotel Baia del Capitano di Cefalù “*l'estremista di destra Coletti Duilio*”, mentre presso l'Hotel Calura hanno soggiornato il 27 luglio 1992 Maiorana Alberto e il 30 luglio 1992 Cacciola Biagio Renato, “*entrambi con precedenti per reati di natura eversiva*”.

L'informativa della D.I.A. n. 125/RM3°SETT/H2-24/4746 in data 7 giugno 1996, alla quale è allegata, innanzitutto, una scheda “biografico-criminale di Bellini”, dalla quale, tra l'altro, risulta:

- che il nominativo del predetto era emerso perché citato da Gioé Antonino nello scritto redatto in occasione del suo suicidio il 29 luglio 1993 ed il medesimo era stato, poi, identificato su indicazione di La Barbera Gioacchino;
  - che Bellini era “*segnalato come pluripregiudicato e pericoloso estremista di destra militante prima nel Fronte della Gioventù e poi ad Avanguardia Nazionale*”, che “*nel 1977 aveva iniziato la sua latitanza fuggendo in Brasile ove aveva assunto il nome di Roberto Da Silva*”, rientrando in Italia il 16 giugno 1977;
  - che “*il Bellini risulta aver frequentato un corso di pilotaggio presso il VELOCLUB di Foligno ed aver conseguito il brevetto di pilota per veicoli a motore*”;
  - che Bellini era titolare dell'impresa FINBELCO avente come oggetto sociale anche “recupero crediti”;
- L'informativa della D.I.A. n. 125/RM3°SETT/H2-24/1911 in data non leggibile (ma depositata presso la Procura della Repubblica di Palermo il 14 marzo 1997) con relativi allegati, dalla quale risulta:

- che Bellini era titolare delle ditte “Euro recupero” e FINBELCO”;
- che è stato accertato che la prima nevicata ad Enna del 1991 v'è stata il 6 dicembre 1991 e che vi era nell'elenco telefonico il numero di Gioé;
- che è stata accertata l'emissione di biglietto aereo per le tratte Bologna-Roma e Roma-Palermo in data 14 settembre 1992 (partenza ore 11:10 e ritorno stesso giorno ore 18:50).

L'informativa della D.I.A. n. 125/RM3°SETT/H2-24/4617 in data 12 giugno 1997 con relativi allegati, dalla quale risulta che è stata accertata l'esistenza della “Sicident s.r.l.”, la cui titolare, però, ha dichiarato di non conoscere Bellini.

<sup>34</sup> In particolare, si è accertato che - che Bellini fu condannato nel 1976 per il tentato omicidio di Rilucanti Paolo, arrestato nel 1988 perché indiziato dell'omicidio di Fabbri Giuseppe avvenuto nel gennaio 1988, indagato per la “strage di Bologna” e poi prosciolto, per rapporti con Picciafuoco Sergio e Stefano Delle Chiaie;

- che Bellini è stato detenuto presso la Casa Circondariale di Sciacca dal 3 settembre 1981 al 9 novembre 1981 e dal 16 dicembre 1981 al 13 gennaio 1982, data in cui è stata scoperta la sua vera identità ed è stato trasferito nel carcere di Firenze;

E si sofferma poi la sentenza nell'evidenziare i molti punti di convergenza tra la versione di BELLINI e quella di TEMPESTA e i pochi punti di divergenza<sup>35</sup>; ma soprattutto si sofferma ad analizzare le divergenze inopinatamente riscontrate tra la versione di TEMPESTA e quella di MORI.

La sentenza reputa infatti fisiologiche, dato il diverso ruolo e la personalità dei dichiaranti, le divergenze tra MORI e BELLINI, non altrettanto quelle che si registrano rispetto alle dichiarazioni del M.llo TEMPESTA, con particolare riguardo all'aver TEMPESTA parlato del progetto di attentato ai monumenti come espediente per giustificare che fosse lo stesso TEMPESTA a continuare ad occuparsi dell'indagine (mentre lui intendeva sfilarsi, come disse a MORI). Ed ancora il riferimento al cap. ULTIMO come ufficiale designato a seguire i contatti con BELLINI, anzi ad andare a trovarlo alla prima occasione: anche perché egli, poi, proprio per tale ragione, dopo avere preannunziato a Bellini quella visita, successivamente, aveva telefonato al Col. Mori per chiedergli se avesse provveduto, ricevendone una risposta che era stata sì "laconica", ma non aveva smentito l'interpretazione che il M.llo aveva dato del loro precedente colloquio.

La Corte ne ricava l'intendimento di Mori, come già fatto riguardo ai contatti con Vito Ciancimino, di minimizzare gli accadimenti, al fine di allontanare da sé qualsiasi

---

- che dal 2 maggio 1981 al 3 dicembre 1981 anche Gioè è stato detenuto a Sciacca.

Da altra scheda pure allegata alla medesima informativa, risulta, però, che dal 9 novembre 1981 al 16 dicembre 1981 Bellini è stato detenuto a Palermo, ove è stato anche detenuto Gioè dal 3 dicembre 1981 al 28 maggio 1983.

E' stato accertato, inoltre, anche un soggiorno del Bellini presso il Motel Agip di Catania il 26 novembre 1991.

<sup>35</sup> Le divergenze si riducono sostanzialmente a tre punti:

1) l'incontro all'autogrill del 12 agosto 1992 che secondo Bellini è avvenuto dopo un precedente incontro tra il Col. Mori e il M.llo Tempesta, mentre, secondo quest'ultimo, soltanto dopo (e, in particolare, il 25 agosto 1992 per quanto risulta da una agenda sequestrata) egli avrebbe parlato con Mori;

2) il momento in cui Gioè ebbe a fare il riferimento alla Torre di Pisa, poi, riportato dal Bellini al M.llo Tempesta, perché quest'ultimo sostiene che ciò avvenne il 12 agosto, mentre Bellini sostiene di avere informato il M.llo Tempesta con una telefonata dopo essersi incontrato con Gioè alla cava Buttitta;

3) gli incontri successivi, poiché Bellini ha parlato anche di un incontro con il M.llo Tempesta avvenuto in Umbria, città di Assisi, dopo i mesi di ottobre/novembre 1992, mentre il M.llo Tempesta, invece, ha detto di non avere più incontrato Bellini dopo la fine di settembre 1992.

sospetto di disponibilità a “trattative” con le cosche mafiose, peraltro ricorrendo ancora una volta a dichiarazioni spontanee invece di sottoporsi all’esame.

Tale intendimento trasparirebbe con particolare evidenza dalla re-interpretazione del suo primo colloquio con TEMPESTA alla stregua di semplice “*ipotesi di lavoro*” e richiesta da parte di quest’ultimo di un “*informale... .. parere professionale*” e, quindi, di una operazione che, per quanto lo riguardava, “*incominciò e finì il 25 agosto 1992*”: ma è una lettura minimalistica che appare contraddetta dal fatto che Mori trattenne il bigliettino con i nomi dei mafiosi (come si evince dalle concordi testimonianze del BELLINI e del M.llo TEMPESTA, e dall’ammissione dello stesso MORI: “*A riguardo, mi consegnò un bigliettino in cui erano scritti alcuni nomi che rappresentavano il gotha mafioso di allora. Ricordo Leggio Luciano, Gambino Giacomo Giuseppe, uno dei Marchese e altri due – tre nominativi, tutti detenuti*”), e poi se ne disfece, impedendo ogni ulteriore approfondimento; e dal fatto che Tempesta prospettò (invano) di presentargli una relazione scritta; e soprattutto dal fatto che lo stesso Tempesta ebbe a preavvisare a Bellini la visita che qualcuno del R.O.S. gli avrebbe fatto ed ebbe, poi, dopo qualche tempo dopo a telefonare a Mori (telefonata che lo stesso Mori non ha potuto escludere: “*Non ho memoria della successiva telefonata che mi avrebbe fatto il Tempesta a circa un mese da nostro incontro. Non ho motivo di escluderla...*”) per conoscere gli sviluppi dell’operazione prospettata.

Ed è altresì convinzione della Corte che, paradossalmente, se MORI e TEMPESTA si contraddicono, allora BELLINI è stato sincero, quando afferma che in occasione del terzo incontro, quello di agosto alla stazione di servizio lungo l’autostrada, il M.llo Tempesta gli disse che il Col. Mori aveva autorizzato l’operazione e che per infiltrarsi avrebbe potuto sfruttare la vicenda del furto delle opere della Pinacoteca, pur raccomandandogli di non prendere con i mafiosi impegni che poi non si sarebbero potuto rispettare.

La Corte ritiene infatti che le contraddizioni tra le rispettive versioni di Mori e di Tempesta inevitabilmente conducano a ritenere che entrambi abbiano voluto evitare di ricostruire l’effettivo e completo svolgimento dei fatti, perché o ci fu un preventivo

contatto (eventualmente anche soltanto telefonico) del M.llo Tempesta con Mori già prima dell'incontro del primo con Bellini del 12 agosto 1992; o, in alternativa, TEMPESTA inizialmente avrebbe millantato, parlandone con il BELLINI, di aver ricevuto l'autorizzazione a procedere dal Col. MORI, o comunque dai vertici del ROS nell'intendimento reale, però, di coinvolgere successivamente (come fece nell'incontro del 25 agosto 1992) il Col. Mori: e in entrambe le ipotesi ne uscirebbe corroborata la genuinità del racconto del BELLINI.

Ma la sentenza non ha ommesso di vagliare anche la versione che sulla vicenda proviene dall'altro versante coinvolto, e cioè quella offerta da alcuni dei mafiosi che ne ebbero conoscenza diretta o indiretta e che poi ne hanno riferito dopo essere divenuti collaboratori di giustizia: Gioacchino LA BARBERA (pagg. 1893-1900), Giovanni BRUSCA (pagg. 1906-1912) e Salvatore CANCEMI (pagg. 1914-1918), ma anche Salvatore CUCUZZA (pagg. 1912-1914)<sup>36</sup> e Mario Santo DI MATTEO (pagg. 190-1906). E alle corrispondenti pagine si rinvia per una compiuta ricognizione delle fonti predette; come pure si rinvia alle pagg. 1918-1925 per l'esame della deposizione del dott. Francesco MESSINA, che nel settembre 1992 era il responsabile del settore investigativo della DIA di Milano e in tale veste ebbe ad incontrare in una sola occasione (nella seconda decade di settembre, ma la data può accertarsi perché il dotto, MESSINA ne fece subito oggetto di una relazione di servizio) Paolo Bellini per verificare la sua disponibilità alla collaborazione, che era stata segnalata alla DIA dall'ispettore PROCACCI della Squadra Mobile di Reggio Emilia. E sempre in quell'unica occasione, il BELLINI (che era in effetti accompagnato dall'Isp. PROCACCI), con il pretesto iniziale di potere fornire informazioni utili alle indagini sul traffico di stupefacenti (vincendo le riserve su un'effettiva competenza della D.I.A,

---

<sup>36</sup> Le confidenze di Giovanni Brusca sulla "vicenda Bellini" sono state oggetto anche di alcune dichiarazioni rese da Salvatore Cucuzza, acquisite, col consenso delle parti, all'udienza del 2 aprile 2015 unitamente alla nota del 16 maggio 2014 con la quale il Servizio Centrale di Protezione ha comunicato il decesso, avvenuto in data 20 febbraio 2014, del detto collaboratore di Giustizia.

In particolare, sono stati acquisiti, per la conseguente lettura, i verbali, con relative trascrizioni, delle dichiarazioni rese da Salvatore Cucuzza in data 7 e 21 maggio 1997 alla D.D.A. di Firenze, il 17 ottobre 1997 alla D.D.A. di Palermo ed il 14 aprile 1998 nel processo n. 843/97 a carico di Dell'Utri dinanzi al Tribunale di Palermo Sezione Seconda Penale.

perché asseriva che vi erano coinvolti esponenti di spicco di Cosa Nostra) rivolse in pratica al dott. MESSINA la stessa proposta di cui aveva parlato con il M.Ilo TEMPESTA, (compresa la richiesta, per accreditarsi agli occhi dei suoi referenti mafiosi della richiesta di trasferire agli arresti ospedalieri almeno uno di quattro detenuti che indicò nelle persone di Luciano Leggio, Brusca Bernardo, Pippo Calò e Pippo Gambino, oltre alla richiesta di uno sconto di pena per una condanna pronunciata nei suoi confronti che stava per divenire definitiva): proposta che fu respinta perché quelle richieste erano inaccettabili, fatte a due mesi dalle bombe di Capaci e via D'Amelio.

Da tale testimonianza si ricaverebbe quindi la conferma che nel settembre 1992 lo stesso Bellini considerava chiuso il tentativo di ottenere una copertura della sua iniziativa attraverso il canale Tempesta – R.O.S., tanto da rivolgersi, attraverso l'Isp. Procacci, alla D.I.A.

E si rinvia ancora alle pagg. 1925-1934 per l'esame delle testimonianze di Diego DI GREGORIO (luogotenente della Guardia di Finanza che ha prestato servizio dal 1990 al 1997 presso il Centro Operativo D.I.A. di Roma) e Mario SERAFINI sugli accertamenti effettuati per la ricerca di riscontri ai fatti riferiti da Bellini e per la ricostruzione dei trascorsi criminali del predetto, con particolare riguardo ai legami o contatti accertati con esponenti della destra neofascista (come l'avv. MENICACCI, storico difensore di Stefano DELLE CHIAIE e già dirigente del Fronte di Unità Nazionale), impegnati nella costituzione di una serie di movimenti leghisti sul modello della Lega Nord che avrebbero dovuto cooperare alla realizzazione di un progetto di divisione dello Stato nazionale in tre grandi entità federate.

## **8.2.- Conclusioni sulla “vicenda BELLINI”.**

La sentenza dà atto che gli elementi probatori raccolti non hanno sicuramente consentito una compiuta ricostruzione dell'intera vicenda emersa a seguito delle rivelazioni di Paolo Bellini per i contrasti tra le dichiarazioni dei diversi protagonisti; e perché è mancato il conforto della testimonianza dell'altro protagonista, quel GIOE'

morto suicida in carcere, mentre le propalazioni degli altri collaboratori di giustizia sono apparse lacunose, o incerte.

In ogni caso, è una vicenda di rilevanza limitata, perché svoltasi in parallelo, ma senza interferenze con quella trattativa (sollecitata dagli ufficiali del ROS attraverso il canale CIANCIMINO) cui è sottesa l'ipotesi di reato per cui si procede. Ed inoltre, a differenza di questa, non ha avuto alcuno sbocco.

Tuttavia, ne emergono alcuni spunti di sicuro interesse per la comprensione dei fatti di causa.

Sul fronte di Cosa Nostra v'è, innanzitutto, la conferma che in quella fase (estate del 1992) Riina aveva deciso di aprire alle sollecitazioni che da più parte gli provenivano (o che, quanto meno, gli apparivano provenire) per metterle a frutto ed ottenere benefici per l'organizzazione mafiosa da lui guidata che gli avrebbero, tra l'altro, consentito di riacquistare il prestigio interno intaccato dalla conclusione per lui negativa del "maxi processo" e di riaffermare anche nei confronti dello Stato il potere che per molti decenni (sino ai primi anni '80) Cosa Nostra aveva esercitato incontrastata. Infatti, Riina, una volta informato dei contatti con il BELLINI, aveva autorizzato l'eventuale "scambio" tra quei benefici e la riconsegna di opere d'arte per il cui recupero si adoperò.

Si trattava di un canale, comunque, diverso da quello apertosi con l'approccio di De Donno con Vito Ciancimino, dal momento che, per quanto emerso, né Brusca e, quindi, né Riina ebbero a sapere che il M.llo Tempesta si era rivolto, o aveva intenzione di rivolgersi, al Col. Mori. E tutti i collaboranti esaminati hanno confermato che, appunto, si trattava di due canali di "trattativa" del tutto diversi, ma il canale BELLINI, per quanto secondario, rispetto a quello principale e certamente più autorevole per la caratura di Vito Ciancimino, a parere della Corte era per il Riina un ulteriore segnale di una disponibilità delle Istituzioni di venire a patti con Cosa Nostra.

8.2.1.- Sul fronte opposto v'è la conferma, anche in questo caso, di una condotta non soltanto "opaca", ma addirittura *contra legem*, del Col. Mori, il quale, infatti, pur



promettendo o lasciando credere al M.llo Tempesta che si sarebbe attivato per approfondire l'iniziativa del Bellini, ebbe ad evitare, come nel caso dei contatti con Vito Ciancimino, di lasciare qualsiasi traccia documentale, sia dissuadendo il M.llo Tempesta dal redigere una relazione di servizio, sia, soprattutto, trattenendo per sé un documento che certamente costituiva "corpo di reato"; e che, secondo Bellini, era stato redatto di proprio pugno da Gioé (ovvero il foglietto con i nomi dei detenuti mafiosi da scarcerare in cambio del recupero delle opere d'arte: anche se BELLINI a domanda specifica ha poi precisato che era già scritto) e che il M.llo Tempesta ha riferito di avere consegnato al Col. Mori.

Eppure, il Col. Mori, pur trattenendo a sé quel biglietto manoscritto o, comunque, non conservandolo senza neppure farne copia, ha ommesso, oltre che di sequestrare un documento costituente corpo del reato, sia di informare l'Autorità Giudiziaria, sia, comunque, di svolgere qualsiasi indagine, certamente doverosa, diretta a individuare l'autore di quello scritto e, quindi, i soggetti (Gioé e coloro che lo supportavano in quell'iniziativa) partecipi dell'associazione mafiosa Cosa Nostra nel cui interesse quel medesimo biglietto era stato redatto e consegnato al Bellini.

Una simile indagine non poteva di certo apparire impossibile (ancor meno ad un navigato ed esperto investigatore qual era già all'epoca il Col. Mori), non essendo ovviamente difficile, anche a non volere utilizzare la collaborazione offerta dal Bellini, seguire i movimenti del Bellini medesimo per individuare il suo contatto con gli ambienti mafiosi ed eventualmente, a quel punto, identificare l'autore dello scritto mediante accertamento grafico: fatto che, peraltro, avrebbe consentito di disarticolare già nell'estate del 1992 una delle "famiglie" mafiose (quella di Altofonte) più vicine e fedeli ai "corleonesi", partecipe di efferati crimini già compiuti (la strage di Capaci) e di ulteriori progetti criminosi già allora in cantiere (basti pensare al progettato attentato al Dott. Grasso poi non portato a termine, nell'autunno del 1992, soltanto per difficoltà tecniche: v. dichiarazioni di Gioacchino La Barbera).

Completamente diverso il caso dell'Isp. PROCACCIA a proposito del suo contatto con il Dott. Messina della D.I.A., poiché quest'ultimo non ebbe in mano alcun documento

quale, invece, ebbe Mori e, comunque, si premurò doverosamente (egli, e non l'Isp. Procaccia) di lasciare traccia di quel contatto, redigendo apposita relazione di servizio. Ebbene, né l'asserita (da MORI) impraticabilità della richiesta veicolata dal Bellini, né la personalità di quest'ultimo costituiscono una spiegazione plausibile delle condotte omissive (e commissive: la distruzione del reperto) dell'imputato, in assenza di qualsiasi indagine finalizzata a verificare se questi avesse o meno effettivamente millantato i contatti con esponenti mafiosi. Sicché è inevitabile ritenere, soggiunge la sentenza, che il Col. Mori abbia voluto evitare qualsiasi rischio di interferenza con la vera e unica trattativa che gli stava a cuore in quel momento: e lo ha fatto anche a costo di violare i suoi più elementari doveri, quali il sequestro di un "corpo di reato" assimilabile ad un "mini papello" di richieste di provenienza mafiosa (e ciò in palese contrasto con quanto dallo stesso affermato per negare di essere stato mai in possesso dell'altro "papello", allorché, infatti, ha dichiarato dinanzi alla Corte di Assise di Firenze che tale documento *"non è mai passato per le mie mani, perché altrimenti sarebbe agli atti in qualche Procura"*).

Infatti, il tentativo che a quella data 25 agosto, era ancora in pieno corso sarebbe stato inevitabilmente interrotto da una azione investigativa diretta a colpire coloro che, sia pure attraverso una diversa via, si ponevano nel solco della "trattativa" con le Istituzioni.

\*\*\*

Altro spunto di interesse della vicenda BELLINI è che essa denota, a parere della Corte, un mutamento significativo della linea di contrapposizione allo Stato da parte dell'organizzazione mafiosa "cosa nostra", rispetto all'intransigenza di cui era stata manifestazione attuativa la strage di Capaci, nel senso di un'apertura di Riina alla prospettiva di accettare le richieste di dialogo che via via gli pervenivano: ad iniziare ovviamente da quella, più concreta e riscontrata, veicolatagli da Vito Ciancimino.

## **CAPITOLO 9 Ter**

### **LE RISPOSTE DI RIINA ALLE SOLLECITAZIONI DI DIALOGO.**

#### **9.1.- Le condizioni per la cessazione delle stragi.**

Le risultanze fin qui scrutinate provano, a parere della Corte d'Assise, che già dopo la strage di Capaci Salvatore Riina raccoglie le sollecitazioni che gli provenivano da più parti di indicare le sue condizioni per far cessare il “muro contro muro”; e decide quindi di “accettare la trattativa”, o comunque di dettare le sue condizioni per non reiterare delitti eccellenti e attentati non meno eclatanti di quelli già commessi.

Osserva la Corte che la prima condizione non poteva che riguardare - anche per venire a capo del malcontento crescente all'interno di Cosa Nostra, che inevitabilmente rischiava di ritorcersi contro di lui in quanto responsabile del giro di vite impresso dallo Stato - il trattamento dei detenuti. Era questo il suo principale problema dopo l'esecuzione delle condanne del “maxi processo” nei confronti di un numero sino ad allora senza pari di associati mafiosi, molti dei quali appartenenti al gotha di “cosa nostra”: problema poi ulteriormente aggravato dalla prospettata riapertura delle carceri nelle isole e dalla prima introduzione di un regime carcerario individuale più rigoroso mediante l'introduzione del secondo comma all'art. 41 bis O.P. (v. D.L. 8 giugno 1992 n. 306), misure tutte attuate dopo la strage di via D'Amelio.

Annota la sentenza che la questione dei detenuti costituirà il filo rosso che lega tutte le azioni di “cosa nostra” anche negli anni successivi al 1992.

Ma sin dai primi momenti di tale mutamento di strategia da parte di Riina (da quella vendicativa a quella “trattativista”), avvenuto in conseguenza delle sollecitazioni di dialogo pervenutegli, il problema di alleviare la condizione dei detenuti è al primo posto dei desiderata di RIINA. E lo confermano le dichiarazioni di Giovanni Brusca. Quest'ultimo, infatti, ha, innanzitutto, riferito che, appunto, allorché alcuni soggetti istituzionali “si erano fatti sotto”, Riina aveva risposto rivolgendogli un “papello” così di richieste; e il primo punto era la richiesta di revisione del maxi processo.

Ora, a parte la questione “papello” inteso come documento scritto, tanto più che Brusca non lo ha mai visto, se effettivamente esistente come documento scritto, sottolinea la Corte di primo grado che, secondo quanto riferito dal detto collaborante (nonché qui imputato) tra le richieste del Riina v'erano la revisione del “maxi processo” e, in generale, benefici per i detenuti (“...applicare la Legge Gozzini.... Avvicinare, questo ne avevamo parlato, avvicinare i familiari... i detenuti nelle carceri di residenza perché i familiari ogni volta partivano e qualcuno ci ha lasciato pure le... c'è morto con incidenti come fu nel padre di Gioè”), nonché l'eliminazione dell'ergastolo (“..togliere l'ergastolo...”).

Si trattava dunque di richieste tutte più o meno direttamente connesse, appunto, all'esito del “maxi processo” che aveva scatenato la furia di Riina e, quindi, dirette a rimediare alle conseguenze carcerarie che ne erano derivate per molti mafiosi.

E proprio sul tema del “maxi processo” si rinviene un riscontro già nella testimonianza di Roberto Ciancimino, il quale, sentito all'udienza dell'11 dicembre 2015, ha riferito che il padre Vito ebbe a raccontargli di avere ricevuto una lettera con la quale, tra l'altro, per fermare le stragi, si prospettava in contropartita, appunto, la revisione del “maxi-processo”, aggiungendo, peraltro, che, ancorché poi in concreto gli fu detto soltanto della revisione del “maxi processo”, il padre gli aveva parlato di più richieste da parte dei mafiosi.

Un ulteriore riscontro - ancorché utilizzabile soltanto nei confronti degli imputati Subranni, Mori e De Donno che ne hanno chiesto l'acquisizione ex art. 468 comma 4 bis c.p.p. - viene dalla convergente testimonianza resa da Giovanni Ciancimino all'udienza del 20 febbraio 2009 dinanzi al Tribunale di Palermo Sezione Quarta Penale nel processo a carico di Mori e Obinu.

Anche Giovanni CIANCIMINO, avvocato così come il fratello Roberto, ha riferito che il padre Vito gli aveva chiesto notizie sulla praticabilità della richiesta di revisione del “maxi processo” consultando nel contempo un foglio scritto di cui era in possesso.

Il tema carcerario, unitamente ad altri ancora più risalenti pure interessanti i mafiosi (leggi su “pentiti” e sequestri di beni, argomento quest'ultimo di cui pure Vito

Ciancimino ebbe a parlare al figlio Giovanni), è presente anche nelle dichiarazioni rese da Salvatore Cancemi sin dalle sue prime propalazioni sia con riferimento alla vicenda dei quadri, sia con riferimento ad un altro specifico incontro successivo alla strage di Capaci in occasione del quale Riina aveva, appunto, specificato, sia pure riferendosi, secondo Cancemi, ad altri soggetti (Dell’Utri e Berlusconi, però non citati nelle iniziali dichiarazioni), quali richieste intendeva avanzare, tra cui abolire l’ergastolo e il 41 bis. Osserva la Corte che, a prescindere dalla citazione di Dell’Utri e Berlusconi, del tutto tardiva e, quindi, di per sé sospetta, quel che rileva è, comunque, la conferma che in quel periodo Riina aveva a cuore, appunto, tra le altre cose, soprattutto le problematiche concernenti i detenuti.

9.1.1.- Ulteriore conferma si può trarre dalle dichiarazioni di altro collaborante, Naimo Rosario, per il quale, a differenza che per Cancemi, si è già pervenuti ad un giudizio di sicura attendibilità intrinseca (grazie anche a taluni riferimenti alla persona del Naimo nelle intercettazioni dei colloqui di Salvatore Riina esaminate nella Parte Quinta della sentenza).

Naimo, infatti, ha raccontato di un incontro che ebbe intorno al mese di ottobre 1992 con Riina, il quale gli manifestò l’intendimento, appunto, di “aiutare i carcerati”.

In particolare, Naimo ha riferito che Riina, prendendo lo spunto dal paventato allontanamento del Dott. Cinà per recarsi in America, gli aveva detto di essere in attesa di ricevere qualche beneficio che avrebbe aiutato i detenuti.

Peraltro, lo stesso Naimo nel medesimo periodo aveva avuto conferma del fatto che in “cosa nostra” si era in attesa di ricevere notizie riguardo ai detenuti anche da un sodale particolarmente vicino a Riina e cioè dal noto Salvatore Biondo che incontrò a Mazara del Vallo (“...Il Biondo mi disse, dice: Sarò, dice, stiamo aspettando da un momento all'altro notizie di... Qualche notizia buona che possano... Che ci possano aiutare a sti disgraziati, per sta gente che è in galera con il 41 bis. Dice: aspettiamo da un momento all'altro buone notizie. Questo è ciò che mi disse. Io ci ho detto: speriamo...”).

Dunque, dalle dichiarazioni di Rosario Naimo, fondate su due diverse fonti, si trae conferma, non soltanto del contenuto delle richieste di Salvatore Riina, ma, altresì, del fatto che nell'autunno del 1992 quest'ultimo era in attesa di una risposta e che, quindi, precedentemente, quelle richieste erano state già inoltrate per il tramite del Dott. Cinà, del quale, infatti, lo stesso Riina paventava l'allontanamento che avrebbe reso più difficoltoso il dialogo intrapreso.

La Corte ne inferisce altresì che se il dott. Cinà era stato il tramite delle richieste del Riina, allora, deve giocoforza concludersi che il canale utilizzato dal medesimo Riina e sul quale questi faceva affidamento non era, in quel momento, il canale Dell'Utri e Berlusconi (i quali, d'altra parte, in quell'anno erano ancora lontani dall'assumere responsabilità di governo), ma piuttosto quello ritenuto concreto ed attuale di Vito Ciancimino, il quale soltanto, infatti, a seguito della sollecitazione al dialogo con i vertici mafiosi ricevuta dai Carabinieri, si era, appunto, rivolto al Dott. Cinà per fare da tramite con Salvatore Riina.

9.1.2.- Tali conclusioni trovano poi, a parere della Corte, ulteriore riscontro – ancorché non necessario - anche nelle dichiarazioni di Pino Lipari (v. sopra Capitolo 10), in relazione a ciò che il dichiarante avrebbe appreso da Vito CIANCIMINO e da Antonino CINA', ovvero i due intermediari, entrambi di fiducia dell'organizzazione mafiosa, della trattativa sollecitata dagli ufficiali del ROS.

Infatti, a dire del LIPARI, tanto Vito Ciancimino quanto Cinà gli dissero che le richieste di Riina ricevute dallo stesso Vito Ciancimino attraverso il Dott. Cinà concernevano, appunto, tra l'altro, la revisione di processi, l'ergastolo ed il 41 bis.

Che le richieste del Riina avessero proprio quel contenuto (abolizione del 41 bis e dell'ergastolo) lo conferma anche da Giuseppe Di Giacomo nelle sue pur tardive dichiarazioni (come testualmente le definisce la sentenza), che investono prevalentemente la posizione dell'imputato Cinà.

## 9.2.- Il “papello”.

La sentenza a questo punto affronta direttamente la questione del “papello”.

E’ stato documentalmente identificato dalla Pubblica Accusa in uno scritto contenente un’elencazione di richieste (“1- *Revisione Sentenza Maxi Processo*; 2- *Annullamento Decreto Legge 41 bis*; 3- *Revisione Legge Rognoni – La Torre*; 4- *Riforma Legge Pentiti*; 5- *Riconoscimento Benefici Dissociati – Brigate Rosse – Per condannati di mafia*; 6- *Arresti Domiciliari dopo 70 anni di età*; 7- *Chiusura Super Carceri*; 8- *Carcerazione vicino le case dei familiari*; 9- *Niente censura posta familiari*; 10- *Misure Prevenzione – sequestro – non familiari*”) consegnato da Massimo Ciancimino agli inquirenti e, quindi, prodotto agli atti di questo processo (n. 3 della produzione documentale del P.M. all’udienza del 26 settembre 2013).

La Corte rammenta anzitutto che sebbene non siano emersi segni evidenti o certi di falsificazioni o manipolazioni (a parere degli esperti che lo hanno esaminato, per i quali potrebbe trattarsi della fotocopiature di un documento originale, eseguita con toner in uso sino alla metà degli anni novanta e con carta compatibile con l’epoca interessata) a far dubitare della sua autenticità, se non a provare con certezza la sua falsità, sono le accertate falsificazioni che con sicurezza possono, invece, addebitarsi a Massimo Ciancimino (v. sopra), unitamente alla persistente incertezza sul vero autore della grafia che inevitabilmente ne rende incerta l’effettiva provenienza.

L’autenticità del documento in questione è quindi rimessa esclusivamente alle dichiarazioni del Massimo Ciancimino, le quali, peraltro, a prescindere dal giudizio di complessiva inattendibilità cui si è pervenuti nella citata Parte Seconda della sentenza, anche sul punto appaiono comunque caratterizzate da numerose oscillazioni ed incertezze nella ricostruzione dell’iter, che, a partire dal rinvenimento del documento medesimo, ha condotto sino alla sua tardiva consegna alla A.G. dopo molti precedenti interrogatori.

La Corte reputa questi elementi un ostacolo insormontabile ad accogliere la tesi dell’autenticità, propugnata dalla Pubblica Accusa ancora nelle sue richieste conclusive (11 gennaio 2018).

In ogni caso, la convinzione della Corte – certamente soggettiva perché non fondata sul documento in sé, ma influenzata dalla sua provenienza da un soggetto totalmente inaffidabile qual è Massimo Ciancimino – appare suffragata anche dalle parole di Salvatore Riina in occasione di uno dei colloqui intercettati, nei quali lo stesso RIINA esclude di avere mai scritto alcunché al riguardo perché era tutto nella sua mente.

Ma la probabile falsità del detto documento (così come per gli altri di cui, invece, la falsità è certa) non significa, si legge ancora nella sentenza, che Vito Ciancimino non sia stato effettivamente destinatario di richieste (eventualmente anche scritte: v. dichiarazioni di Roberto Ciancimino e Pino Lipari) dei vertici mafiosi quali, almeno in parte, quelle contenute nel “papello” esibito da Massimo Ciancimino e qui acquisito agli atti.

La falsificazione documentale è stata utilizzata dal predetto imputato/dichiarante per supportare le sovrastrutture artificiosamente e artatamente aggiunte (v. sopra Parte Seconda della sentenza) alle conoscenze che egli aveva potuto acquisire negli anni sia dal padre sia da altri soggetti, quali, ad esempio, Brusca Giovanni, che, in proposito, aveva reso dichiarazioni sin dal 1996 anche in questo caso più o meno abilmente sfruttate dal medesimo Ciancimino.

Era stato proprio Brusca, ben prima di Massimo Ciancimino, a riferire di un “papello di richieste” che Riina avrebbe rivolto a coloro che, tramite Vito Ciancimino, lo sollecitavano a porre termine alla strategia stragista iniziata nel 1992 (v. dich. Brusca riferite a quanto gli disse Riina: *“Gli ho fatto un papello così di richiesta”* ...”).

Brusca però non ha mai visto un “papello” inteso come documento scritto da recapitare agli interlocutori del Riina e l’espressione utilizzata dal Riina (*“Gli ho fatto un papello così di richiesta”*), nel linguaggio corrente, non è riferibile necessariamente ad un documento scritto, usandosi notoriamente tale espressione, più in generale, per indicare una sfilza di richieste quand’anche soltanto oralmente rivolte.

Ne consegue che non v’è neppure certezza che sia mai esistito un documento scritto di pugno di Riina (evenienza, peraltro, esclusa dallo stesso Riina: v. intercettazione dell’8 novembre 2013), ovvero da questi dettagliatamente dettato ad altri, e poi direttamente



recapitato (tramite Cinà) a Vito Ciancimino, non potendo neppure escludersi, infatti, che il biglietto che, invece, Cancemi ha detto di avere visto nelle mani di Riina, annesso che tale dichiarazione sia vera (non essendovi riscontri), fosse soltanto un semplice appunto personale del Riina medesimo, tanto più che la formulazione delle richieste era in quel momento ancora in itinere.

Soltanto Lipari che, per essergli stato riferito da Ciancimino, ha riferito di un documento scritto recapitato a quest'ultimo, dal Cinà, all'interno di una busta, ma, in proposito, non potrebbe neppure escludersi che si sia trattato, in questo caso ed in ipotesi, di una annotazione del Cinà su quanto oralmente rappresentatogli da Riina, così come, d'altra parte, sembra ricavarsi anche dalla confidenza fatta dal medesimo Cinà a Giuseppe Di Giacomo secondo quanto da quest'ultimo riferito in questo dibattimento (v. dich. Di Giacomo: "...*Dice io pago anche quel prezzo, per aver scritto questo papello...*").

Ne consegue che, in proposito, non appaiono neppure dirimenti le dichiarazioni testimoniali rese da Roberto Ciancimino e Giovanni Ciancimino.

Il primo, Roberto Ciancimino, esaminato all'udienza dell'11 dicembre 2015, ha riferito, sì, che il padre, allorché gli aveva raccontato degli incontri avuti con i Carabinieri, gli aveva, altresì, raccontato che, dopo avere attivato i suoi contatti, aveva ricevuto una lettera con la quale, tra l'altro, per fermare le stragi si prospettava in contropartita la revisione del "maxi-processo", condizione dal padre stesso ritenuta irrealizzabile; ma, anche specificamente sollecitato, ha ribadito di non avere visto quella lettera – può dire solo che suo padre gliene parlò - che il padre aveva ricevuto dopo che aveva contattato un "amico degli amici".

In proposito, infatti, il padre gli aveva soltanto detto che la lettera conteneva richieste assurde, parlandogli, però, poi, soltanto della revisione del "maxi-processo", ancorché il padre gli avesse parlato di richieste al plurale.

Giovanni Ciancimino, allorché venne esaminato quale testimone in data 20 ottobre 2009 dinanzi al Tribunale di Palermo nel processo a carico di Mori e Obinu, ha, invece,

riferito che una volta il padre gli aveva chiesto cosa fosse la revisione del processo penale e se fosse possibile la revisione del “maxi processo”, tirando fuori subito dopo dalla tasca un foglio di carta e chiedendogli anche della confisca dei beni.

Ma al contempo ha ribadito che il padre, durante quel colloquio, aveva consultato un solo foglio di carta, che, però egli non aveva avuto modo di vedere bene, tanto da non essere in grado di riferire se fosse dattiloscritto o manoscritto.

Le predette testimonianze supportano ulteriormente tutte le risultanze sin qui esposte ed anche il racconto di Pino Lipari, ma non appaiono utili a confermare che vi sia stato un “papello”, inteso come documento scritto da Salvatore Riina o chi per lui e, soprattutto, per quel che qui rileva, che tale “papello” possa identificarsi con il documento scritto consegnato da Massimo Ciancimino.

Anche il foglio di cui hanno parlato LIPARI e Roberto CIANCIMINO potrebbe essere un documento diverso, successivamente distrutto da Vito Ciancimino e, quindi, “ricostruito” dal figlio Massimo nella sua accertata foga di accreditarsi come depositario di tutti i segreti del padre.

Ma a parere della Corte, tutto ciò è ininfluenza.

Non è certo necessario accertare se Riina abbia effettivamente scritto o fatto scrivere un “papello” inteso come documento cartaceo contenente le sue richieste, ma va soltanto accertato che, eventualmente anche soltanto oralmente, egli abbia posto le condizioni per l’abbandono della strategia mafiosa; e che tali condizioni siano state via via trasmesse ed inoltrate sino al destinatario finale (ai fini della configurabilità del reato contestato in questa sede, il Governo della Repubblica).

E le risultanze già scrutinate provano, secondo i giudici di primo grado, sia la formulazione che l’inoltro – da parte di Riina e attraverso il canale Ciancimino apertosi a seguito dell’iniziativa dei Carabinieri - di alcune espresse condizioni cui eventualmente subordinare la cessazione della contrapposizione totale di “cosa nostra” allo Stato.

Restano però da appurare due circostanze:

-se possa ritenersi altrettanto provato che quelle “condizioni” siano pervenute al loro destinatario finale (individuato dallo stesso Riina nel Governo: v. intercettazione del 18 agosto 2013).

- e se tali condizioni possano effettivamente qualificarsi come minacce, essendo questo l’indefettibile presupposto logico dell’imputazione di cui al capo A) qui in esame.

### **9.3.- La minaccia.**

Su questo secondo nodo problematico, la sentenza svolge una serie di considerazioni che prendono le mosse da una messa a fuoco del concetto normativo di minaccia, poiché sulla minaccia è incentrata la fattispecie criminosa per cui qui si procede.

Infatti, la violazione dell’art. 338 c.p.p. addebitata agli odierni imputati al capo A) è stata contestata con riferimento ad una soltanto delle due modalità consumative, quella della minaccia che nella sua materialità consiste nella condotta di prospettare ad altri un male futuro. E nell’esaminare gli ulteriori ingredienti costitutivi e i requisiti performanti della minaccia penalmente rilevante, si assume a modello la fattispecie di cui all’art. 612 che sanziona la minaccia di per sé, e la prefigura come reato formale di pericolo *che si consuma già allorché il mezzo usato per attuarla abbia in sé l’attitudine a intimorire il soggetto passivo e cioè a produrre l’effetto di diminuirne la libertà psichica e morale di autodeterminazione.*

E per la consumazione del reato non occorra che il predetto effetto si verifichi in concreto, essendo sufficiente che la minaccia sia stata percepita dal soggetto passivo, poiché il bene tutelato è quello della integrità psichica e della libertà di autodeterminazione del soggetto passivo.

*Ma la condotta intimidatoria può essere finalizzata anche a coartare la volontà del soggetto passivo, così da ottenere un aliud facere (o, quanto meno, a porre il soggetto passivo di fronte all’alternativa tra subire o correre il rischio di subire il male prospettato ovvero sottrarvisi realizzando la condotta richiestagli), ed in tal caso la minaccia è elemento costitutivo di altre fattispecie criminose, siano esse la violenza privata, l’estorsione, la rapina, la violenza sessuale ovvero, come nel caso in esame,*

*appunto, il delitto previsto dall'art. 338 c.p., nel quale tale condotta ha il fine di impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o di turbare l'attività di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario.*

Ma anche in questo caso non è necessario che i destinatari del male ingiusto minacciato (nella fattispecie le vittime delle possibili ulteriori stragi) coincidano con la vittima della condotta delittuosa (nella fattispecie il Governo della Repubblica), potendo la coartazione di quest'ultima anche derivare dal *metus* di un danno prospettato nei confronti di un terzo allorché da ciò ne derivi, comunque, un pregiudizio psichico a carico della vittima medesima.

Come è pure possibile che la minaccia sia esercitata da un terzo o per il tramite di un terzo, il quale, se consapevole, ne risponderà a titolo concorsuale secondo la regola generale dell'art. 110 c.p.

La minaccia poi deve avere ad oggetto un male ingiusto e, quindi, antigiuridico nel senso di contrarietà rispetto all'ordinamento giuridico, *pur dovendosi precisare, però, che nel caso di minaccia finalizzata, cioè diretta ad imporre al soggetto passivo un fare o un non fare, la contrarietà rispetto all'ordinamento non deve sussistere in relazione a tali ultime condotte, che, in astratto, possono essere anche conformi alle potestà riconosciute al medesimo soggetto passivo, bensì all'intervento intimidatorio dell'agente privo di qualsiasi titolo legittimante e giustificatorio e, quindi contra jus.*

Si tratta, in sostanza, di ciò che, in termini comuni (ma non estranei ad alcuni ordinamenti giuridici vigenti in altri Paesi) viene definito "ricatto" (ed è questo è il sostantivo utilizzato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, allorché è stato esaminato in qualità di teste all'udienza del 28 ottobre 2015, per definire la condotta attribuita alle cosche mafiose dopo le stragi del luglio 1993).

Ciò posto, il giudice di prime cure ritiene non possa dubitarsi che gli estremi della minaccia ricorrano tutti in concreto *nel caso delle richieste prospettate da Salvatore Riina, nell'interesse di "cosa nostra", quali condizioni per porre termine alla contrapposizione frontale con lo Stato e, quindi, per porre termine alle stragi ed*

*all'uccisione di ulteriori uomini delle Istituzioni (sia che fossero ritenuti "nemici", sia che fossero, invece, ritenuti "amici traditori" da punire).*

Infatti, all'indomani della terrificante dimostrazione di potenza distruttiva di cui Cosa Nostra aveva dato prova con la strage di Capaci *la sola prospettiva da parte di Riina di richieste da soddisfare cui egli condizionava il non compimento di ulteriori stragi, era assolutamente idonea ad intimorire i destinatari e, quindi, a diminuire la libertà psichica e morale di autodeterminazione degli stessi.*

*I destinatari, infatti, venivano posti di fronte alla alternativa tra subire o correre il rischio di subire il male prospettato (le ulteriori possibili stragi ed uccisioni) ovvero sottrarvisi realizzando la condotta richiesta loro dal Riina nel tentativo di coartarne la volontà ed ottenere un aliud facere.*

Ed è evidente che quello prospettato da Riina fosse "male ingiusto", essendo a tal fine *irrilevante che le condotte pretese (in ipotesi anche i provvedimenti diretti ad attenuare il rigore della carcerazione) fossero in astratto leciti nel senso della loro conformità alle potestà riconosciute ai destinatari della minaccia, dal momento che è l'intervento intimidatorio di un soggetto privo di un qualsiasi titolo legittimante che è, in ogni caso, contra jus.*

La conclusione cui perviene la Corte sul punto è quindi che *possono già ravvisarsi nella condotta del Riina (e, quindi, di coloro che hanno moralmente o materialmente concorso in essa sotto il profilo della istigazione, codecisione, condivisione od attuazione esecutiva), consistita nella prospettiva di condizioni per la cessazione della contrapposizione frontale con lo Stato e delle stragi ed uccisioni già decise in conseguenza di questa, gli estremi della minaccia punibile penalmente se portata (o, comunque, pervenuta) a conoscenza del soggetto passivo.*

\*\*\*

Ma prima di affrontare quest'ultimo tema, che corrisponde al primo dei due nodi problematici sopra evidenziati (l'essere stata la minaccia portata a conoscenza della vittima), il giudice di prime cure reputa necessario esaminare una vicenda che, a suo avviso, *ha segnato un punto di svolta nelle dinamiche interne a "cosa nostra" e che*

dalla Pubblica Accusa è stata in qualche modo collegata alla “trattativa” (così come altre due vicende, quella del mancato arresto di Benedetto Santapaola a Terme Vigliatore e quella del mancato arresto di Bernardo Provenzano a Mezzojuso, entrambe temporalmente successive) in ragione di alcune singolari “anomalie” investigative che in qualche modo hanno visto protagonista soprattutto l’imputato Mario Mori.

## **CAPITOLO 10 Ter**

### **L’ANOMALIA INVESTIGATIVA DELLA MANCATA PERQUISIZIONE DEL “COVO” DI RIINA.**

10.- La vicenda è stata oggetto di un processo penale a carico di Mario Mori e Sergio De Caprio già definito con sentenza passata in giudicato (e versta in atti), che ha assolto entrambi gli imputati con la formula “perché il fatto non costituisce reato” dal delitto di favoreggiamento personale aggravato, a loro contestato in relazione alla mancata perquisizione dell’abitazione in cui il RIINA trascorreva la latitanza all’atto del suo arresto (e connesse omissioni dell’attività investigativa).

Ma poiché sarà oggetto di ampia rivisitazione, se ne farà qui solo qualche cenno.

10.1.- La Corte d’Assise, nel ripercorrere i passaggi salienti della vicenda, prende doverosamente le mosse dalle risultanze di quel processo, condensate nella sentenza definitiva (di assoluzione) emessa dal Tribunale di Palermo Sezione Terza Penale il 20 febbraio 2006. E ricapitola quindi tutte le circostanze che comprovano, unitamente ad una serie inenarrabile di anomalie e omissioni registratesi nella condotta dei Carabinieri del R.O.S., e segnatamente della squadra comandata dal Capitano DE CAPPRIO che operava agli ordini dell’allora Colonnello MORI, come vi fu in effetti una condotta suscettibile di integrare sotto l’aspetto oggettivo del reato la fattispecie criminosa di cui all’art. 378, c.p., per la sua potenziale idoneità a produrre un effetto di sviamento delle indagini a favore se non, specificamente, di PROVENZANO, almeno dei favoreggiatori della latitanza di RIINA o a suoi sodali.

Ma non erano emersi elementi sufficienti a comprovare l'intenzionalità del favoreggiamento, stante, in particolare, l'impossibilità di risalire alla causale della condotta degli imputati suddetti in considerazione anche della contraddittorietà tra l'ipotesi che tale condotta fosse riconducibile ad un accordo con l'associazione mafiosa e il fatto che, però, quest'ultima aveva proseguito nella sua strategia stragistica e progettato di uccidere il Cap. De Caprio.

10.2.- La Corte d'Assise di primo grado precisa anzitutto, con pertinenti richiami ad una consolidata giurisprudenza di legittimità, le ragioni per cui, fermo il principio del "ne bis in idem", non v'è alcuna preclusione nel valutare i fatti sopra esposti ed anche la condotta degli stessi imputati di quel processo se rilevanti per l'accertamento del diverso reato per il quale si procede in questa sede.

Infatti, l'autonomia dei procedimenti, in assenza del vincolo della pregiudizialità del giudicato penale nel processo penale, giustifica interpretazioni alternative anche degli stessi elementi di prova così che, al fine della ricerca della verità, l'accertamento cristallizzato nella precedente pronuncia penale non fa stato nel processo per un diverso reato per quanto questo possa essere connesso o collegato.

E la Corte rimarca che il Tribunale di Palermo si basò, per la ricerca della possibile causale delle condotte esaminate, su un compendio probatorio del tutto esiguo ed assolutamente limitato rispetto a quello che in questa sede è stato possibile acquisire all'esito di una istruttoria dibattimentale di ben altra ampiezza e che consente, oggi, di valutare collegamenti e intersezioni tra l'episodio oggetto di quel giudizio e innumerevoli altri eventi, sia antecedenti che successivi, in grandissima parte non conosciuti e, comunque, non esaminati in quella sede.

### *Le risultanze dell'agenda di Mario MORI*

Sempre in punto di fatto, La Corte rammenta che dalla agenda dell'anno 1993 sequestrata all'odierno imputato Mori risulta che questi arrivò a Palermo il 14 gennaio 1993 alle ore 18,40 e ripartì per Roma il 16 gennaio 1993 alle ore 15,05 ed ancora, poi, una partenza per Palermo il 18 gennaio 1993 alle ore 12,15 e il rientro a Roma il 20 gennaio successivo.

Ancora, nella medesima agenda risultano annotati il giorno 22 gennaio 1993 "incontro con il dr. Caselli", il giorno 29 gennaio 1993 una riunione con De Caprio, Adinolfi e il M.llo Lombardo, il 30 gennaio 1993 una riunione con la D.D.A. di Palermo avente ad oggetto Riina ed il 9 febbraio 1993 una ulteriore riunione presso la Procura di Palermo con i dott.ri Caselli e Boccassini.

### *Le testimonianze raccolte.*

L'intera vicenda è stata rivisitata attraverso le deposizioni rese da due dei magistrati della Procura di Palermo che furono testimoni degli eventi e al contempo vittime delle assurde incomprensioni tra la stessa Procura e gli uomini del R.O.S. al comando del Col. MORI.

In particolare, alle pagg. 1969-1973 e 1973-1981 sono condensate per le parti che qui rilevano, rispettivamente, la deposizione del dott. Giancarlo CASELLI (che ebbe ad insediarsi quale Procuratore della Repubblica di Palermo proprio lo stesso giorno, il 15 gennaio 1993, nel quale venne catturato Salvatore Riina), e del dott. Vittorio ALIQUO', all'epoca Procuratore Aggiunto.

Il primo ha ribadito tra l'altro che egli aveva riposto massima fiducia sulla sollecitazione a non procedere alla perquisizione fatta dal Cap. De Caprio, in quel momento una specie di eroe nazionale, certamente in accordo con Mori - sebbene come Procura fossero pronti operativamente a fare partire la perquisizione - sul rilievo che si rischiava di compromettere l'indagine che doveva restare coperta nei suoi successivi sviluppi; ma che gli era stata comunque assicurata la sorveglianza dell'abitazione di Riina, mentre venne concordata persino un'azione diversiva per fare credere che l'attenzione delle forze dell'ordine fosse concentrata su un altro covo in tutt'altro sito.



E il dott. ALIQUO' (che avere seguito le indagini che poi portarono alla cattura di Salvatore Riina, di cui si occupavano un po' tutti ma specialmente l'Arma territoriale e il ROS) ha sua volta ribadito che dopo l'arresto di Riina i Carabinieri della "Territoriale" si accingevano a irrompere all'interno del residence e a perquisire l'abitazione del RIINA quando, però, intervennero i ROS, che avevano proceduto a quell'arresto, in particolare nelle persone del Col. Mori e del Cap. De Caprio, che li convinsero a soprassedere al fine di tenere sotto osservazione i luoghi ed individuare ed arrestare eventuali complici. E la sollecitazione del ROS fu accolta, nonostante molte perplessità, non essendo usuale che, nel caso di arresto di un latitante, non si provvedesse immediatamente alla perquisizione del covo per rinvenire materiali utili alle indagini (è vero che era un residence piuttosto grande ma proprio per questo si erano attrezzati con un congruo numero di uomini). Ma gli furono citati anche casi precedenti in cui il ROS era riuscito ad arrestare latitanti che si presentavano uno alla volta nei covi già individuati. Fu posta però l'espressa condizione del mantenimento della sorveglianza, che, invece, poco dopo venne inopinatamente tolta senza alcun avviso. Inoltre, non venne mai sorvegliata l'uscita posteriore del residence dalla quale verosimilmente si allontanò la moglie di Riina.

10.2.1.- Alle pagg. 1981-1998 si rinvia invece per la rassegna delle risultanze emerse dalle "testimonianze" dei collaboratori di giustizia escussi in questo processo che ebbero conoscenza diretta o indiretta dei fatti (Giovanni BRUSCA, pagg. 1981-1989; Antonino GIUFFRE', pagg. 1989-1993; Tullio CANNELLA, pagg. 1993-1997; e Carmelo D'AMICO, pagg. 1997-1998).

Le dichiarazioni di GIUFFRE' e di BRUSCA sulla vicenda saranno riprese in prosieguo. Meritano comunque un cenno, per le prime, l'aver il GIUFFRE' confermato che nell'ambito di Cosa Nostra si riteneva – lo pensavano a mezze parole, senza dirlo apertamente - che Riina fosse stato "venduto" e che, pertanto, la perquisizione della sua casa fosse stata appositamente evitata per evitare di sequestrare documenti; e che, dunque, la cattura di Riina fosse stata "comprata" dallo Stato, o

almeno quello spezzone di Stato che aveva una consuetudine di vicinanza a Cosa Nostra. E che quello fu il punto di partenza del disegno di Provenzano, quando aveva deciso che fosse più utile la strategia della “sommersione” iniziata anche con la “missione” affidata a Vito Ciancimino; mentre sul finire del '93-inizio '94, fu tutta un'altra storia, con un nuovo “discorso politico a livello nazionale”.

GIUFFRÈ ha anche aggiunto di non sapere chi sia impossessato dei documenti che si trovavano nella abitazione di Riina al momento del suo arresto e di avere soltanto ipotizzato che potessero essere pervenuti a Matteo Messina Denaro, che, a dire del PROVENZANO era uno degli uomini più fidati di RIINA.

E Tullio Cannella, persona di fiducia di Leoluca Bagarella tanto da essersi occupato della sua latitanza, ha riferito a sua volta che Bagarella ebbe a confidargli di essere convinto che Riina fosse stato arrestato grazie ad una soffiata fatta ai Carabinieri da Provenzano per il tramite di Vito Ciancimino (anche perché PROVENZANO era in stretti rapporti con CIANCIMINO che a sua volta aveva rapporti con il generale DELFINO; e che gli appariva strano che non fosse stato poi preso alcun documento dalla abitazione del medesimo Riina).

### **10.3.- Conclusioni sulla mancata perquisizione del “covo” di RIINA**

Ritiene la Corte che i dubbi e le perplessità suscitate dalla condotta dei carabinieri guidati dall'odierno imputato MORI non siano mai stati chiariti nonostante l'esito assolutorio del processo a suo carico. E del resto, in tal senso depone anche la motivazione – e in particolare il passaggio citato alle pag. 1998-1999 - della stessa sentenza del 19 maggio 2016 della Corte di Appello di Palermo, divenuta irrevocabile l'8 giugno 2017 ed acquisita agli atti di questo processo, che pure ha assolto MORI dall'imputazione di favoreggiamento della latitanza di PROVENZANO.

In ogni caso, è escluso con la forza del giudicato, giusta la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo nel processo che aveva ad oggetto la vicenda specifica, che Mori e De Caprio, omettendo di perquisire l'abitazione nella quale Riina trascorreva la sua

latitanza, abbiano inteso favorire altri esponenti dell'associazione mafiosa Cosa Nostra.

E, tuttavia, anche la conferma della condotta materiale ravvisata in quella stessa sentenza evidenzia la grave anomalia che in quella occasione ebbe a verificarsi per l'improvvida condotta degli imputati, essendo quello l'unico caso nella storia della cattura di latitanti appartenenti ad una associazione mafiosa (ma anche di latitanti responsabili di altri gravi reati) in cui non si sia proceduto all'immediata perquisizione del luogo in cui i latitanti medesimi vivevano al fine di reperire e sequestrare eventuali documenti utili per lo sviluppo di ulteriori indagini quanto meno finalizzate alla individuazione di favoreggiatori (lo stesso RIINA nelle intercettazioni dei suoi colloqui in carcere mostrerà ancora a distanza di anni meraviglia per il fatto non soltanto che la sua abitazione, appunto, non venne perquisita, ma anche che così fu consentito ai suoi nipoti di svuotarla e ripulirla interamente).

E tale anomalia appare ancora più grave se rapportata alla figura di quel latitante, cioè di Salvatore Riina, che in quel momento era indiscutibilmente il ricercato numero uno al mondo per essere a capo dell'organizzazione criminale allora più potente e pericolosa e responsabile di delitti tra i più efferati mai commessi (da ultimo le stragi di Capaci e via D'Amelio).

Né vale rilevare, in proposito, che Riina, conversando con Lo Russo, abbia escluso che nella cassaforte della propria abitazione (di cui conferma l'esistenza) vi fosse documentazione di qualsiasi tipo (v. intercettazione del 10 agosto 2013), poiché, tale affermazione, oltre che in sé inverosimile, è smentita incontestabilmente dal fatto che al momento dell'arresto indosso al Riina vennero rinvenuti anche alcuni "pizzini" (v. sentenza del 20 febbraio 2006, dalla quale si ricava anche la gravità degli effetti di quella mancata perquisizione a prescindere dalla riconosciuta assenza di prova sul dolo degli imputati), così che la stessa affermazione va ricondotta ad una sorta di autocelebrazione ed autoesaltazione del personaggio.

Certo, in astratto, la decisione di non procedere immediatamente alla perquisizione della abitazione di Riina avrebbe potuto pur trovare giustificazione in una strategia

attendista finalizzata alla individuazione ed all'arresto di correi quale quella prospettata da Mori (e dal suo subordinato De Caprio), ma ciò solo nel contesto di una effettiva sorveglianza dell'abitazione del Riina che avrebbe potuto, comunque, preservare ciò che in tale abitazione era custodito.

Ma quello stesso giorno, a distanza di poche ore dall'arresto del Riina, senza che fossero in alcun modo informati i magistrati della Procura di Palermo, quel servizio di osservazione fu rimosso senza alcuna comprensibile motivazione, perché, quali che fossero le ragioni addotte a sostegno di tale decisione, a questa avrebbe dovuto, comunque, conseguire l'immediata perquisizione dell'abitazione di Riina (che non era certo difficile individuare all'interno del complesso di via Bernini a costo di perquisire tutte le certo non molte ville, appena nove, site al suo interno).

Ma ciò non fu fatto, tanto che, non soltanto nell'immediatezza fu possibile prelevare i familiari del Riina per farli rientrare a Corleone, ma, addirittura, dopo alcuni giorni dall'arresto del Riina, fu possibile per esponenti mafiosi accedere all'abitazione di quest'ultimo per svuotarla completamente (v. anche intercettazione Riina del 10 agosto 2013 di cui si dirà meglio nella Parte Quinta della sentenza).

Nessuna spiegazione minimamente convincente di tale defaillance investigativa è stata mai data da Mori (come rileva pure la Corte di Appello di Palermo con la sentenza sopra richiamata), tanto da non riuscire mai a superare le perplessità sia di altri corpi investigativi, sia dei magistrati della Procura di Palermo, per i quali la mancata perquisizione della abitazione di Riina, nonostante il trascorrere degli anni, è rimasta sempre una "ferita ancora sanguinante" (v. deposizione del Dott. Giuseppe Pignatone all'udienza del 14 gennaio 2016: *"Certamente quello che io le posso dire è che il Ros ha continuato a svolgere indagini con la Procura di Palermo, questo è fuori discussione, anche importanti. Quali fossero i rapporti personali non lo so ovviamente, tra il dottore Caselli, il Colonnello Mori, o Generale che fosse all'epoca, Mori e gli altri. Che la vicenda mancata perquisizione del covo di Riina sia rimasta una ferita aperta per la Procura di Palermo, certe volte sanguinante, certe volte meno, è altrettanto vero e credo notorio. Dopo di che il fatto istituzionale è un'altra cosa e*

*quindi le indagini, anche indagini molto importanti dei Carabinieri, ci sono state anche in quegli anni.. ... sui rapporti personali, ovviamente insisto, non so cosa dire. Sui rapporti istituzionali, che erano quelli di cui ho parlato sette anni fa e quello che ho detto oggi, cioè le indagini venivano svolte, non è che, come a volte è successo anche in altre Procure, una Procura decide di non avere più indagini con un determinato ufficio di Polizia, questo non è avvenuto. Anche nel 93 stesso, il Ros ha continuato a lavorare e a fare indagini di alto livello e di grande importanza con la Procura di Palermo, e questo è quello che ho definito allora istituzionale. Dopo di che, oggi forse sono stato con un aggettivo un po' più, diciamo, fantasioso. Quello che intendo dire è che dal 93 in poi nessuno, credo, di noi della Procura di Palermo ha mai chiuso completamente la vicenda covo di Riina. Poi ci sono momenti in cui... Non è che nessuno di noi se l'è mai dimenticata, mandata in un archivio mentale e mai... È una cosa che abbiamo vissuto, dopo di che ognuno di noi ha le sue idee in materia, il processo sappiamo tutti come è finito e ci sono stati poi momenti di polemica giornalistica che non riguardano credo il 95, credo siano successive, ed è quello che... In quella dichiarazione ho detto alti e bassi e oggi ho detto una ferita certe volte sanguinante. Mi pare che il concetto sia identico...”).*

10.3.1.- La conclusione della Corte è quindi che, escluso in dovuto ossequio al giudicato, l'intento favoreggiatore nei confronti di esponenti mafiosi (e, tra questi, del Provenzano secondo quanto, invece, ipotizzato in questa sede dalla Pubblica Accusa), e dovendosi, nel contempo escludere che una simile defaillance investigativa possa essere dovuta ad incapacità professionale del Mori per la sua storia personale, l'unica ricostruzione plausibile resta quella salda l'anomala omissione della perquisizione alle condotte, anche omissive, già esaminate in relazione ai contatti con Vito CIANCIMINO, *inquadrando anche tale omissione nel contesto delle condotte del Mori dirette a preservare da possibili interferenze la propria interlocuzione con i vertici dell'associazione mafiosa già intrapresa nei mesi precedenti.*

E in mancanza di altre plausibili spiegazioni, il giudice di prime cure ritiene di poter concludere che, *pur in assenza di qualsiasi preventivo accordo con Provenzano o con altri a questo vicini e di una volontà riconducibile al reato di favoreggiamento, si volesse lanciare un segnale di disponibilità al mantenimento (o alla riapertura) del dialogo nel senso del superamento della contrapposizione frontale di “cosa nostra” con lo Stato precedentemente culminata nelle stragi di Capaci e di via D’Amelio.*

E a riprova della validità di tale conclusione, si rimarca che quella singolare “anomalia” investigativa, venne immediatamente colta e percepita non soltanto direttamente da Salvatore Riina (v. intercettazione dei suoi colloqui in carcere del 10 agosto e 5 settembre 2013), ma, più in generale tra le fila di Cosa Nostra, così come risulta dalle dichiarazioni dei collaboratori prima citati, tanto che si cominciarono a formulare le più disparate ipotesi su di essa, e tutte connesse ad un possibile accordo o tradimento interni.

## **CAPITOLO 11 Ter**

### **LE DINAMICHE INTERNE A COSA NOSTRA DOPO L'ARRESTO DI SALVATORE RIINA.**

11.- Salvatore Riina fu, di fatto, il vero artefice di tutte le decisioni strategiche assunte da Cosa Nostra riguardo alle risposte ed alle reazioni da opporre al grave colpo subito dalle cosche mafiose per effetto delle condanne inflitte all'esito del "maxi processo". Tutte le decisioni venivano comunicate nelle riunioni degli organi di vertice dell'associazione mafiosa e, quindi, da questi ratificate e fatte proprie, ma spesso nel silenzio dei presenti che non avevano il coraggio – né la forza – di opporsi al volere di colui che, dopo la seconda guerra di mafia dei primi anni '80, aveva, di fatto, assunto, inizialmente con il suo alter ego corleonese Bernardo Provenzano l'effettiva direzione dell'associazione mafiosa.

Al volere del Riina, dunque, soprattutto, devono essere ricondotti sia la contrapposizione stragista allo Stato, sia, dopo la strage di Capaci, l'almeno apparente disponibilità al dialogo finalizzata ad ottenere benefici per gli associati mafiosi, accompagnata, però, pur sempre da ulteriori manifestazioni di forza che potessero indurre lo Stato a cedere alle sue richieste.

Pur "accettando la trattativa", ma a suo modo – e cioè senza alcuna intenzione di negoziare un compromesso, ma semplicemente dettando le sue condizioni - ed anzi proprio perché vi aveva intravisto la strategia più proficua per l'organizzazione, Riina, per affrettare i tempi e assicurarsi l'esito auspicato, persiste nella sua strategia di attacco allo Stato.

In quest'ottica la Corte d'Assise ritiene possano ricondursi, oltre che la strage di via D'Amelio, come sarebbe comprovato dall'accelerazione impressa al disegno di un attentato per eliminare il dott. BORSELLINO non meno eclatante della strage di Capaci, anche il tentato omicidio del Commissario Calogero Germanà nel luglio 1992 (v. deposizione di quest'ultimo all'udienza del 24 ottobre 2013 e sentenze di primo e secondo grado acquisite al fascicolo del dibattimento, nonché le dichiarazioni rese da Vincenzo Sinacori: "*..rientrava nella strategia di Riina, sicuramente sì*") e l'uccisione

di Ignazio Salvo nel settembre 1992 (v. sentenze in atti), oltre che alcuni progetti omicidari dell'autunno 1992 per varie evenienze fortunatamente non portati a termine (tra questi soprattutto quelli ai danni del Dott. Pietro Grasso e, dopo la sospensione del primo progetto del luglio 1992, ancora dell'On. Calogero Mannino di cui hanno riferito, anche in questo dibattimento, alcuni di coloro che ne furono incaricati, successivamente divenuti collaboratori di Giustizia).

11.1.- Ma tale strategia, anche per le conseguenze negative che in quel momento si erano manifestate soprattutto con l'inasprimento delle condizioni carcerarie dei detenuti mafiosi, aveva suscitato in una parte di Cosa Nostra malcontento e disapprovazione, sia pure senza giungere ad aperte manifestazioni di dissenso, almeno sino all'arresto di Riina, per timore delle ritorsioni che questi, come da molti riferito anche in questo dibattimento, non disdegnava certo di adottare, non soltanto nei confronti di presunti "nemici", ma anche di chiunque osasse dissentire dal suo volere. Soltanto dopo l'arresto di Riina, si delinea *un chiaro ed aperto confronto tra due opposte fazioni interne a "cosa nostra" per decidere quale strategia portare avanti e cioè se proseguire nell'attacco frontale allo Stato sino a che questo, piegandosi, non avesse accolto le condizioni poste da Riina (v. sopra Capitolo 12) così ribadendo la supremazia di "cosa nostra", ovvero adottare la diversa strategia della "sommersione", in attesa che la reazione dello Stato si attenuasse, di modo da riprendere le "ordinarie" attività e la convivenza (rectius, connivenza) che avrebbero consentito il più tranquillo protrarsi degli affari illeciti propri dell'associazione mafiosa (traffico di stupefacenti, estorsioni, accaparramento di lavori e fondi pubblici e così via).*

Ritiene la Corte d'Assise che questo scenario sia provato da molteplici e concordi fonti di prova, incluse le parole dello stesso Salvatore Riina intercettate nel 2013 durante la sua detenzione.



Ma ancora una volta le fonti principali sono costituite dai collaboratori di giustizia che ebbero un ruolo importante nella definizione degli assetti di potere e degli equilibri interni a Cosa Nostra successivi all'arresto di RIINA.

Sono quindi passate in rassegna le dichiarazioni di Giovanni BRUSCA (pagg. 2007-2018), e di Antonino GIUFFRÈ (pagg. 2018-2025), ma anche quelle di Gioacchino LA BARBERA<sup>37</sup>, Giuseppe MONTICCIOLO<sup>38</sup>, Salvatore CUCUZZA<sup>39</sup>, Vincenzo SINACORI<sup>40</sup>, Tullio CANNELLA, Giusto DI NATALE<sup>41</sup> e Pasquale DI FILIPPO (pagg. 2025-2029), sui contrasti e le tensioni tra esponenti di spicco dell'organizzazione mafiosa, divisi da opzioni opposte o comunque divergenti sulla strategia da seguire dopo la cattura di Riina e sull'opportunità di proseguire la linea dura da questi imposta, con la conseguente contrapposizione dei diversi schieramenti che vedrà l'opzione più moderata soccombere.

Altre fonti di prova costituite da collaboratori di giustizia che provengono dalle fila di Cosa Nostra catanese, e cioè Maurizio AVOLA e Giuseppe DI GIACOMO (pagg. 2030-2032) confermano, il primo, che sulla strategia stragista v'era una spaccatura tra Aldo Ercolano, che era favorevole, e Benedetto Santapaola, che, invece, era contrario ancor più dopo che i "corleonesi" avevano affiliato direttamente e senza il suo consenso

---

<sup>37</sup> Anche **Gioacchino La Barbera** conferma che effettivamente Brusca ebbe ad incontrare Provenzano e che all'esito di tale incontro era stato deciso di andare avanti con la strategia stragista (*"..Si sono parlati e ha detto che era d'accordo a continuare come prima, quindi da lì ho capito che ha incontrato lui Bernardo Provenzano... ..ed è d'accordo, continuiamo avanti come si era deciso prima"*).

<sup>38</sup> Secondo **Giuseppe Monticciolo**, dopo l'arresto di Salvatore Riina, già capo assoluto dell'organizzazione mafiosa, il comando di fatto era stato assunto da Bagarella, che decideva, però, insieme a Giovanni Brusca, mentre Provenzano, che egli aveva visto soltanto una volta allorché Brusca gli aveva chiesto di accompagnarlo ad un incontro col predetto temendo di essere ucciso, comandava un'altra corrente di "cosa nostra" che si contrapponeva a Brusca e soprattutto a Bagarella così come egli aveva avuto modo di apprendere dallo stesso Brusca.

<sup>39</sup> **Salvatore Cucuzza** conferma la contrarietà di Provenzano a contrarietà di Provenzano alla prosecuzione della strategia stragista, invece, voluta ed imposta da Bagarella (*"..a questo tipo di strategia era contrario.. ..Me lo ha detto espressamente Bagarella, anzi, chiamandoli miserabili, perché non dividevano questo andare avanti allo sbaraglio.. ..quindi c'erano dei contrasti abbastanza seri con Provenzano. Invece, Bagarella riteneva che così otteneva qualcosa, quindi era certo... la voleva portare avanti perché ci credeva a questo progetto."*

<sup>40</sup> A dire di **Vincenzo Sinacori**, dopo l'arresto di Riina, il punto di riferimento per gli associati mafiosi era divenuto, appunto, Bagarella e si era creata una sorta di spaccatura tra coloro che, facendo capo a Bagarella, erano favorevoli alla prosecuzione della strategia stragista e coloro, tra i quali, appunto, Provenzano, che, invece, erano contrari e non volevano che si commettessero altri attentati in Sicilia.

<sup>41</sup> **Giusto Di Natale**, soggetto particolarmente vicino a Leoluca Bagarella (tanto da essersi occupato della sepoltura della moglie di quest'ultimo in un luogo segreto) e la cui attendibilità, come si vedrà più avanti, ha trovato uno straordinario riscontro nelle parole del Riina, il quale ha ulteriormente confermato che anche negli anni successivi rimase quella divaricazione di posizioni tra Bagarella e Provenzano: il primo sempre favorevole a "rompere le corna" a chi ostacolasse i loro interessi, mentre il secondo più propenso a dialogare.

l'esponente mafioso catanese Santo Mazzei; il secondo, che Bagarella aveva stretto i rapporti con Santo Mazzei proprio perché questi, a differenza di Santapaola, era favorevole alla strategia stragista; e che si era formata un'ala, contraria alla strategia stragista, di cui facevano parte, oltre che Santapaola, anche Provenzano, Aglieri e *Piddu* Madonia, che, però, aveva dovuto cedere al volere dell'ala contrapposta.

11.2.- Tutti questi temi e anche le fonti citate saranno oggetto di ampia rivisitazione in seguito e quindi ci si limita qui a rinviare alle pagine che la sentenza di primo grado vi ha dedicato, salvo qualche ulteriore cenno su alcune considerazioni che il giudice di prime cure ha svolto in ordine alle dichiarazioni sui medesimi temi rese da CANCEMI e da BRUSCA.

Quanto al CANCEMI, che ha reso dichiarazioni che sembrerebbero in contrasto con la ricostruzione secondo cui il Provenzano era il più autorevole esponente dello schieramento moderato, la sentenza valuta come del tutto neutra la propalazione dello stesso Cancemi secondo cui il Provenzano ebbe a dirgli che stava continuando la strategia di Riina (*"....Io mi ricordo, chiedo scusa, mi ricordo che quando io l'ho incontrato nel '93 al Provenzano, lui mi ha confermato che mi disse che tutto quello che hanno portato assieme con Riina avanti, lui stava continuando; non è che... Quindi mi ha dato la conferma il Provenzano direttamente..."*), in ragione del fatto acclarato che Provenzano, comunque, sia pure obtorto collo (v. intercettazioni di Riina nella Parte Quinta della presente sentenza, Capitolo 1), aveva accettato che si proseguisse ancora con le stragi, che, effettivamente, poi furono compiute.

E per la stessa ragione avrebbe un valore neutro, sul piano della ricostruzione fattuale, l'ulteriore propalazione sempre di CANCEMI, a proposito della proposta di Provenzano di uccidere il Capitano ULTIMO (*"...è accaduto che verso la metà del mese di maggio Raffaele Ganci, capo del mandamento della Noce, mi condusse con se ad un incontro con Bernardo Provenzano in una casa di Altarello di Baida... ..Il Provenzano.... ....rivolgendosi al Ganci, gli disse: <<zù Falò c'è la possibilità di prendere vivo il capitano Ultimo e se non è possibile prenderlo vivo, di ucciderlo>>.*

*Sia il Ganci che io ed il La Barbera, quasi di impulso, rispondemmo: <<zù Bino ma che vuole fare la guerra allo Stato? Se ammazziamo il capitano Ultimo ci saranno altri cinquanta che prendono il suo posto>>. Il Provenzano allargò le braccia senza dire alcuna altra parola”): tanto più, argomenta ancora la Corte d’Assise, che il gesto di allargare le braccia, fatto dal Provenzano a fronte delle perplessità manifestategli dai suoi interlocutori (Raffaele GANCI e lo stesso CANCEMI), sembra confermare, non una piena condivisione di quel progetto, ma piuttosto, coerentemente con le altre acquisizioni probatorie prima esaminate, la forzata accettazione da parte del Provenzano, come se l’avesse dovuta subire, della volontà di altri.*

*Le dichiarazioni di Giovanni BRUSCA. Un riscontro eccezionale.*

Sempre nel corso del suo esame nelle udienze dell’11 e 12 dicembre 2013 Brusca, ha riferito tra l’altro, sui temi in esame, che, dopo il suo arresto, Riina gli fece comunicare, per il tramite del figlio Giovanni, la volontà di proseguire nella strategia stragista; ma che, già poco dopo l’arresto di Riina, v’era stata una prima riunione di esponenti dell’associazione mafiosa per decidere il da farsi ed in tale occasione Raffaele Ganci aveva mosso critiche all’operato del Riina medesimo e successivamente aveva riferito a Giuseppe Graviano che anche Brusca, che, invece, era rimasto semplicemente silente, condivideva tali critiche, tanto che, poi, egli aveva dovuto spiegare a Bagarella, che per quel comportamento silente lo aveva rimproverato, che non era intervenuto in quella occasione per ragioni di prudenza, ma che condivideva la volontà del medesimo Bagarella di portare avanti la strategia stragista.

Nel frattempo, sempre a seguito dell’arresto di Riina, v’era stata una riunione della “famiglia” mafiosa di Corleone nella quale Bagarella aveva offerto a Provenzano di prendere il posto di Riina purché concordasse con lui (Bagarella) qualsiasi decisione così come prima Riina concordava il da farsi con lo stesso Provenzano. E successivamente, dopo la riunione che Brusca aveva fatto con Raffaele Ganci e gli altri e il conseguente chiarimento che il medesimo Brusca aveva avuto con Bagarella, entrambi si erano recati a incontrare Bernardo Provenzano per informarlo che avevano

deciso di portare avanti tale strategia, che era finalizzata a far sì che coloro che già “si erano fatti sotto” con Riina, tornassero a trattare.

In quel frangente, Provenzano aveva manifestato apertamente il proprio disappunto, anche perché non avrebbe saputo come giustificarsi con gli altri esponenti mafiosi a lui vicini che già si erano detti contrari a proseguire nella strategia di Riina; ma non aveva avuto la forza di opporsi al volere di Bagarella, che lo spebbeffeggiò con parole che sorpresero lo stesso Brusca (“...Provenzano l’unica cosa che dice: “Ed io come mi giustifico con gli altri?” Si riferiva al suo gruppo Aglieri, Giuffrè e Benedetto Spera. E provocatoriamente Bagarella gli fa, dice, che ha sorpreso pure me, dice: “Ti metti un cartellone così, prendi un pennello e gli scrivi: «Io non so niente»” ... .. Sì, fu in quella circostanza.... ..neanche ha detto: “No, non lo fate”, non ha resistito alla volontà di Bagarella e quindi sapeva quello che stavamo facendo e il motivo”); Ebbene, la Corte d’Assise segnala che il racconto del Brusca ha trovato un inatteso, imprevedibile e straordinario riscontro riguardo al dissenso di Provenzano sulla decisione di proseguire la strategia stragista anche dopo l’arresto di Riina proprio nelle parole di quest’ultimo intercettate il 18 agosto 2013 all’interno del carcere nel quale era detenuto, nella conversazione già richiamata (“..invece con tutta quella, comu sacciu, con tutta quella esperienza che aveva ci rissi: ti mietti un cartellino attaccato ‘nto cuoddu e dici - io non ne so niente!”).

Il Riina, nel raccontare al suo interlocutore l’episodio, non poteva di certo sapere – e prevedere – che tale particolare sarebbe stato, poi, raccontato anche da Brusca nel successivo dicembre di quell’anno in questo dibattito (e prima che venisse reso noto il contenuto di quell’intercettazione, ciò che riscontra l’attendibilità di BRUSCA); mentre ove, invece, fosse stato a conoscenza dell’analoga dichiarazione già precedentemente resa dal Brusca in altre occasioni, non avrebbe certo contribuito, con una sua falsa propalazione, ad avvalorare una circostanza riferita da un collaborante che il Riina ha sempre avversato, tanto da definirlo nelle stesse intercettazioni un “pallista”.

E nel convergere delle due fonti (le parole di RIINA intercettate e le propalazioni di BRUSCA) in circostanze che ne asseverano la rispettiva genuinità, la Corte ravvisa un motivo valido per elevare il racconto di Brusca al rango di piena prova senza necessità di ricercare ulteriori riscontri (che pure, però, vi sono, come si vedrà esaminando le dichiarazioni di altri collaboratori di Giustizia); anche perché, come risulta dalla sentenza in atti della Corte di Assise di Firenze del 6 giugno 1998, Brusca ebbe a raccontare l'episodio di cui si dirà (sia pure con qualche oscillazione sul fatto di essere stato presente al colloquio tra Bagarella e Provenzano) non soltanto in quel processo, ma addirittura sin dagli interrogatori dell'11 agosto 1996 e del 10 settembre 1996 e, quindi, sin dall'inizio della sua collaborazione con la Giustizia.

11.2.1.- La Corte previene la possibile obiezione difensiva: Riina in quel momento era detenuto e, quindi, non aveva colloqui diretti con Provenzano, ma ciò non era certamente d'ostacolo per veicolare i suoi voleri attraverso i familiari che andavano al colloquio in carcere con lui, prima fra tutti la moglie Antonietta Bagarella, che, essendo sorella di Leoluca Bagarella, non aveva di certo alcuna difficoltà a comunicare al fratello il volere del marito. E non a caso, secondo il racconto di BRUSCA, sarà proprio Leoluca Bagarella ad apostrofare Provenzano ripetendo le parole pronunziata da Riina (pervenute a lui attraverso la sorella Ninetta).

Ma può essere vera anche l'ipotesi inversa (e a parere di questa Corte ancora più probabile), e cioè che Riina, tramite i familiari comuni con Bagarella, sia stato esattamente informato del colloquio intercorso tra quest'ultimo e Provenzano in ordine alla strategia futura di Cosa Nostra.

Si tratta comunque di un riscontro straordinario ed eccezionale, dalla triplice valenza, perché contemporaneamente comprova:

- la genuinità delle intercettazioni (peraltro risultante anche da altri molteplici elementi fattuali) perché giammai Riina, che ha sempre avversato Brusca in quanto divenuto collaboratore di Giustizia e che lo ha definito nel corso delle stesse intercettazioni un "*pallista*", avrebbe falsamente confermato la veridicità di un episodio già riferito da

Brusca ove fosse stato a conoscenza delle precedenti propalazioni dello stesso; mentre in caso contrario (mancata conoscenza da parte di Riina della precedente analoga dichiarazione di Brusca) non avrebbe potuto, in quel momento, Riina, sapere e prevedere ciò che soltanto alcuni mesi dopo Brusca, alla presenza dello stesso coimputato Riina, avrebbe raccontato in questo dibattimento;

- l'attendibilità di Brusca: non essendo nota, quando questi ha raccontato quel fatto in questo dibattimento, l'intercettazione in questione e non potendo, ovviamente, prevedere il medesimo Brusca, quando per la prima volta ebbe a raccontare lo stesso episodio nell'interrogatorio dell'11 agosto 1996 (secondo quanto risulta dalla sentenza del 6 giugno 1998 della Corte di Assise di Firenze, dalla quale emerge anche che il racconto era stato sempre reiterato anche il 10 settembre 1996, il 21 maggio 1997 e, poi, nel gennaio 1998 in quel processo), che ben diciassette anni dopo avrebbe trovato una conferma nelle parole dell'irriducibile Salvatore Riina;

- e, soprattutto, evidenzia plasticamente la formazione all'interno di Cosa Nostra" di due opposte fazioni sull'opportunità di proseguire nella strategia stragista, la prima facente capo a Provenzano che, tuttavia, in quella prima fase non aveva potuto opporsi al volere dei fedelissimi del Riina; e la seconda facente capo a quest'ultimi e, quindi, innanzitutto a Bagarella, che, in virtù del suo rapporto parentale, rappresentava, di fatto (al di là della soltanto formale investitura a Provenzano della guida dei "corleonesi"), il custode e latore del volere del Riina, e il garante della continuità della sua linea<sup>42</sup>.

### **11.3.- Conclusioni.**

L'emergere di una opposizione alla strategia stragista di Riina sino al predetto momento rimasta pressoché silente e latente, dimostra, indirettamente ma, a parere della Corte, *con ineludibile forza logica*, l'esattezza della ricostruzione operata anche con specifico riferimento all'aver lo stesso Riina già formulato richieste alla cui soddisfazione veniva condizionata la cessazione della strategia stragista (in ciò

---

<sup>42</sup> **Pasquale Di Filippo**, particolarmente vicino a Bagarella per la comune parentela coi Marchese, ha ribadito che in quel periodo Bagarella era l'effettivo capo di Cosa Nostra e può affermarlo perché gli consta personalmente.

sostanzandosi, in definitiva, la minaccia indirizzata da Cosa Nostra nei confronti del Governo cui quelle richieste erano inevitabilmente indirizzate, che è appunto il reato per cui si procede).

Infatti, ragiona la Corte, se, dopo l'arresto di Salvatore Riina, una parte di Cosa Nostra, ovvero quella più fedele a quest'ultimo capeggiata dal cognato Leoluca Bagarella, intendeva portare avanti la strategia stragista (cosa che, poi, è effettivamente accaduta con le gravissime stragi del 1993) per far sì che coloro che già "si erano fatti sotto" con Riina tornassero a riprendere i contatti e, di fronte alla ripresa delle stragi, si determinassero ad accogliere le condizioni dettate dallo stesso RIINA per cessare l'attacco frontale allo Stato, ciò significa che tali condizioni erano state già effettivamente e concretamente comunicate da Riina ai suoi interlocutori.

Riina, quindi, aveva, intanto, accettato la "trattativa", nel senso, ovviamente, non di una negoziazione per trovare un compromesso, che era assolutamente contrario alla sua mentalità, come l'intercettazione delle sue parole al carcere di Opera comprova, bensì di accogliere l'invito a indicare le condizioni per la cessazione della strategia stragista: invito che, a prescindere da quali fossero le intenzioni dei promotori, di fatto, gli era stata inoltrato tramite Vito Ciancimino.

Ma non solo questo: egli aveva effettivamente dettato le sue condizioni per porre termine alla contrapposizione frontale con lo Stato decisa e scatenata dopo la conclusione del maxiprocesso.

E quindi Riina aveva già posto in essere la condotta di minaccia contestata agli odierni imputati e rivolta ai suoi interlocutori istituzionali (o a quelli che riteneva essere i suoi interlocutori istituzionali), e cioè la minaccia implicita delle conseguenze negative che sarebbero derivate per lo Stato ove non fossero stati adottati i provvedimenti richiesti, soprattutto attinenti, in senso lato, alla situazione carceraria dei detenuti di Cosa Nostra: salvo doversi ancora verificare se tale minaccia abbia effettivamente raggiunto i suoi destinatari finali, da individuarsi nel Governo della Repubblica in quanto organo dotato dei poteri esecutivi necessari.

## **CAPITOLO 12 Ter**

### **LE STRAGI DEL 1993**

12.- Già nell'estate del 1992 si comincia a fare strada in Cosa Nostra l'idea che, oltre a colpire – e dopo avere già colpito – Uomini simbolo delle Istituzioni (quali Giovanni Falcone e Paolo Borsellino), il potere “contrattuale” di Cosa Nostra si sarebbe ancor più accresciuto se fossero stati presi di mira monumenti al di fuori del territorio siciliano e, quindi, nel continente.

Un'idea non condivisa da RIINA – (stando a tenore di alcune intercettazioni dei suoi colloqui: v. Parte Quinta della sentenza) tanto che sarà attuata fuori dal territorio siciliano soltanto dopo che questi sarà arrestato, ma che a parere della Corte è del tutto consequenziale al disegno ricattatorio già concepito da RIINA: costringere le Istituzioni a concedere i benefici richiesti dall'organizzazione mafiosa in cambio della cessazione di quella strategia di attacco frontale allo Stato che già aveva dato luogo già alle stragi del 1992.

Infatti, il messaggio che si intendeva inviare sarebbe stato meglio e più direttamente percepito dal Governo della Repubblica se le nuove stragi fossero state compiute in danno di monumenti e per di più non nella periferica Sicilia, ma nel cuore della nazione, e cioè nelle principali città cui si legava anche l'immagine dell'Italia nel mondo. A quel punto, la reazione dell'opinione pubblica, anche quella che alle vicende di mafia avesse guardato – fino a quel momento - con distacco o indifferenza - avrebbe con maggiore forza potuto indurre, appunto, il Governo a cedere al ricatto e ad attenuare, quindi, l'azione di contrasto alla mafia.

E il giudice di prime cure rinviene le prime tracce della svolta strategica maturata dai vertici dell'organizzazione mafiosa nelle dichiarazioni di un collaboratore di Giustizia appartenente ad altra organizzazione di tipo mafioso (La sacra Corona Unita), Salvatore ANNACONDIA, cui si debbono alcune clamorose rivelazioni già alla fine di luglio del '93, allorché venne sentito dalla Commissione Parlamentare Antimafia (nel corso dell'esame dell'Annacondia è stato acquisito, col consenso delle parti, il Resoconto della audizione in data 30 luglio 1993 allorché venne sentito per acquisire



informazioni sulla criminalità pugliese), e che è stato esaminato, in qualità di testimone assistito ex art. 197 bis c.p.p., all'udienza del 26 giugno 2015 (cfr. pagg. 2036-2059, per una compiuta ricognizione dell'esame).

12.1.- Sull'attendibilità di ANNACONDIA non sono state sollevate questioni tra le parti.

E la Corte rimarca l'importanza del suo contributo alla conoscenza dei fatti su almeno tre aspetti della vicenda: la conferma della svolta strategica di C.N. e la sua nascita, come disegno, nel settembre '92 (ossia l'epoca in cui la trattativa tramite CIANCIMINO era in pieno svolgimento, ma anche l'epoca in cui si era appena concluso, sul nascere, il tentativo di BELLINI di stabilire contatti fruttosi con i vertici di Cosa Nostra); il fatto che tra le rivendicazioni principali vi fossero quelle di smantellare o alleggerire il regime carcerario; e conseguentemente, che destinatario del messaggio intimidatorio legato ad attentati con quel singolare target fosse proprio il Governo della Repubblica.

La sua genuinità che è avvalorata soprattutto dal fatto che risale ad epoca in cui non era ancora emersa all'esterno, neppure nelle elaborazioni degli analisti più avveduti, la strategia mafiosa diretta a condizionare l'azione del Governo al fine di attenuare gli effetti del rigore carcerario deciso e pianificato all'indomani della strage di Capaci e poi attuato all'indomani della strage di via D'Amelio.

D'altra parte, Annacondia ha riferito di avere avvisato coloro che si occupavano della sua sicurezza dopo la decisione di collaborare con la Giustizia e, poi, anche il Dott. Maritati dell'intendimento di "cosa nostra", in accordo con le altre organizzazioni mafiose campane, calabresi e pugliesi, di compiere attentati a monumenti proprio per ottenere la modifica del regime del 41 bis.

Di ciò non v'è prova; o almeno non v'è prova che ne abbia riferito a funzionari di polizia e magistrati a gennaio e maggio del '93; ma è certo che già il 30 luglio 1993 in occasione della sua audizione dinanzi alla Commissione Parlamentare Antimafia il

collaborante fece quelle rivelazioni (E venne sentito dalla Commissione proprio perché ne aveva già riferito all'A.G.).

Inoltre, ha fatto anche nomi e cognomi di funzionari e magistrati ai quali aveva anticipato le sue informazioni: e nessuno lo ha smentito, mentre le sue propalazioni sono state riprese nella relazione redatta dal CESIS il 6 agosto 1993 nella quale, tra l'altro, si legge: *“Le voci raccolte nel circuito carcerario dal pentito Annacondia sull'intendimento di effettuare attentati terroristici confermerebbero la determinazione di questi ambienti a reagire all'attuale situazione, ritenuta disarticolante delle strutture criminali”*.

Peraltro, ancora il 30 luglio 1993 (data dell'esternazione dell'Annacondia) non v'era alcuna certezza investigativa né sugli attentatori di Roma e Milano (e prima di Firenze), né sul movente di tali attentati ai monumenti, tanto che da molti anche qualificati investigatori si tendeva ad accreditare una pista internazionale, e soltanto successivamente sarebbe emersa la riconducibilità degli attentati di Firenze, Roma e Milano a Cosa Nostra”.

Le propalazioni dell'Annacondia confermano, poi, che la principale delle condizioni poste da “cosa nostra” concerneva il regime del 41 bis e che, quindi, il messaggio ricattatorio della detta organizzazione mafiosa era indirizzato proprio al Governo della Repubblica cui competeva tanto l'applicazione che l'eventuale modifica di quel rigoroso regime carcerario.

12.2.- Ma la prova che già nel settembre 1992 (e, quindi, in epoca certamente coincidente, anche a volere accreditare i tempi indicati da Mori e De Donno, con le sollecitazioni al dialogo dei Carabinieri pervenute a Riina per il tramite di Vito Ciancimino) Cosa Nostra ebbe a programmare – o comunque a ad adombrare come progetto criminoso - la nuova strategia diretta a “uscire” dal territorio siciliano ed a colpire obiettivi che, per la loro notorietà anche internazionale e per la conseguente risonanza degli attentati, sarebbero serviti a far comprendere al Governo della Repubblica che soltanto con l'accettazione delle condizioni poste dall'organizzazione

mafiosa sarebbero potute cessare le stragi, si ricava anche dalle testimonianze di altri collaboratori di Giustizia pure escussi nel presente processo, e segnatamente, Vincenzo SINACORI (v. pagg. 2059-2060) e Pasquale DI FILIPPO (pagg. 2060-2061).

Il primo conferma che già nell'estate del 1992 nell'ambito di Cosa Nostra", quando già c'era stata la strage di via D'Amelio ed erano iniziati i trasferimenti in massa di detenuti a Pianosa e all'Asinara si iniziò a parlare di attentati ai monumenti in collegamento con la questione carceraria del 41 bis, dal momento che la finalità di tali attentati era quella di ottenere una attenuazione del regime del 41 bis costringendo lo Stato a venire a patti. (E proprio GIOE' venne a trovarli, prospettando addirittura il progetto di un attentato alla Torre di Pisa, perché era in Toscana, la stessa regione dell'isola di Pianosa).

Il secondo (che peraltro ha reso le sue prime dichiarazioni sul punto nel 1995, ben prima del clamore mediatico sulla "trattativa") parimenti conferma che le stragi del 1993 furono fatte per ricattare lo Stato; e ciò che si voleva era anzitutto l'abolizione del 41 bis e poi vedere di fare qualcosa per irrigidire la disciplina sui collaboratori di giustizia (tutto questo lo apprese parlandone con i componenti del gruppo di fuoco che si era reso artefice di quelle stragi e che temevano che i magistrati potessero scoprire un giorno che erano stati loro a compierle); e pertanto, furono individuati quali obiettivi i monumenti e le chiese al fine di indebolire lo Stato anche sul piano internazionale, perché era loro convinzione che colpendo questi obiettivi di turisti in Italia non ne sarebbero venuti più.

### **12.3.- Le sentenze di Firenze**

La Corte d'Assise riserva poi un doveroso tributo un doveroso tributo alle sentenze che, con giudizi ormai irrevocabili, si sono pronunziate su tutti gli attentati compiuti dall'associazione mafiosa in quell'anno al di fuori del territorio siciliano.

Tutte tali sentenze sono state acquisite nel corso del dibattimento e ne emerge con chiarezza come le stragi del 1993 fossero finalizzate a rafforzare il ricatto che Cosa Nostra aveva indirizzato nei confronti del Governo della Repubblica sin dall'estate dell'anno precedente

In particolare, la sentenza della Corte di Assise di Firenze del 6 giugno 1998 per prima ha colto il nesso sussistente tra lo stato di “sofferenza” dei mafiosi per le condizioni carcerarie determinatesi dopo le stragi del 1992, alcune “improvvide iniziative” verificatesi nella stessa estate del 1992, il ricatto di Cosa Nostra allo Stato (per ottenere la modifica del regime del 41 bis, la chiusura delle carceri nelle isole e la modifica della legge sui “pentiti”) e, infine, l’attacco “in grande stile” lanciato dall’organizzazione mafiosa contro quest’ultimo nel 1993 per piegare definitivamente la controparte ed ottenere i benefici richiesti, come si evince in particolare da alcuni passaggi della relativa motivazione (riportati testualmente alle pagg. 2061-2064 della sentenza qui appellata).

E la stessa Corte di Assise di Firenze, poi, non manifesta alcun dubbio nel ravvisare gli effetti perversi che l’iniziativa del ROS intrapresa attraverso Vito Ciancimino, indipendentemente dalle sue ragioni e pur attenendosi alla sola ricostruzione operata in quella sede dai testimoni Mori e De Donno (per la quale, tuttavia, la Corte non ha ommesso di rilevare alcune contraddizioni), aveva determinato in Cosa Nostra: effetti consistiti appunto nel rafforzare nei capi mafiosi *il convincimento che la strage fosse pagante*” .

E analoghe conclusioni sul collegamento tra la richiesta dei mafiosi di eliminazione del regime del 41 bis e le stragi del 1993 e sull’esserne stata premessa necessaria la c.d. “trattativa” dell’estate del 1992, si rassegnano alle pagg. 118 e segg. della sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Firenze il 24 febbraio 2016 con la quale Tagliavia Francesco è stato condannato *appunto per le stragi del ‘93*, dice la sentenza qui appellata (N.d.R.: in realtà, TAGLIAVIA è stato condannato solo per la strage di via dei Georgofili di Firenze e reati connessi).

Tale sentenza è divenuta irrevocabile in data 20 febbraio 2017 ed è stata acquisita all’udienza del 23 febbraio 2017<sup>43</sup>.

---

<sup>43</sup> Alle pagg. 2064-2057 è riportato testualmente il passaggio citato della sentenza TAGLIAVIA.

A parere del primo giudice, dunque, *Nei processi conclusisi con le sentenze sopra citate sono stati acquisiti molteplici elementi probatori che confortano e confermano gli elementi acquisiti in questa sede, che, a loro volta, provano, oltre ogni ragionevole dubbio, gli effetti che quell'improvvida iniziativa dei Carabinieri ebbe nel tramutare la pregressa strategia mafiosa di totale ed incondizionata contrapposizione allo Stato decisa dopo la sentenza del "maxi processo" in quella nuova di sfruttare la debolezza oggettivamente manifestata dallo Stato (perché, per i mafiosi, Mori rappresentava, appunto, lo Stato, stante ciò che lo stesso Mori aveva fatto loro intendere) allorché aveva chiesto loro quali fossero le condizioni per porre termine alle stragi; e, quindi, stabilire, appunto, tali condizioni (prime delle quali non potevano che essere il miglioramento della condizione carceraria e l'eliminazione dell'ergastolo) e, poi, "ricordarle" ancora con le successive stragi del 1993 al fine di piegare definitivamente la resistenza dello Stato.*

## **CAPITOLO 13 Ter**

### **I TEMPI DELLA "TRATTATIVA"**

13.- L'intero Capitolo 16 della sentenza di primo grado è dedicato allo svolgimento di una serie di considerazioni sui tempi di svolgimento della trattativa, e

segnatamente sulle incertezze che persistono nel datare con precisione i suoi sviluppi fattuali, pervenendo tuttavia la Corte d'Assise alla conclusione che tali incertezze non pregiudicano la prova della consumazione del reato e il ruolo ascrivibile agli odierni imputati

13.1.- E' provato anzitutto che già nei giorni immediatamente successivi alla strage di Capaci il Cap. De Donno, su disposizione del suo superiore Col. Mori, ebbe a contattare Vito Ciancimino.

Ciò, infatti, risulta inequivocabilmente dalle dichiarazioni rese dagli stessi Mori e De Donno già nella testimonianza nel processo di Firenze; e lo conferma una più recente conversazione telefonica intercettata l'8 marzo 2012 ed acquisita agli atti, pur con ma cautela dovuta alla considerazione che era molto probabile che i predetti, essendo in quel momento già nota l'indagine ed avendo la chiara consapevolezza di potere essere, appunto, intercettati, tentino di ridimensionare tali contatti al fine di escludere il collegamento tra la propria iniziativa e l'uccisione del Dott. Borsellino (DE DONNO: *“Quindi non siamo noi. Cioè, ammesso che i nostri contatti volessero essere ipotizzati come trattativa, non siamo noi, perché giugno... lui lo sa a giugno e noi a giugno non stavamo ancora a parlare con Ciancimino... .... ma loro l'unico riferimento che fanno a noi è il fatto che dice che Borsellino sapeva della... dei contatti del ROS, perché glielo dice la Ferraro... .. però, voglio di' sono i contatti, cioè noi non stavamo discutendo con Ciancimino, quindi non si può ipotizzare che fosse quello...”*).

Ma, in ogni caso, la vera finalità di quei contatti (e cioè sondare per suo tramite gli intendimenti dei vertici mafiosi e tentare di porre termine a quell'attacco frontale che minacciava di provocare ulteriori gravissimi lutti), sarebbe inequivocabilmente dimostrata, sostiene il primo giudice, dai contatti pressoché parallelamente intrapresi degli stessi Mori e De Donno con l'eventuale “controparte” istituzionale dei mafiosi, ovvero con soggetti (come la dott.ssa Ferraro e la dott.ssa Contri) in grado di informare (come in effetti fecero) i rappresentanti del Governo principalmente

interessati (rispettivamente il Ministro della Giustizia e il Presidente del Consiglio) per ottenere la relativa e necessaria “copertura politica”.

### **13.2.- Le due deleghe e un solo scopo.**

La Corte d’Assise reputa altresì provato Vito Ciancimino ebbe ad informare Riina già sin dal suo primo approccio con il Cap. De Donno (dunque a giugno 1992), tanto da essere subito “delegato” a portare avanti quel contatto ancor prima che subentrasse anche il Col. Mori: fatto, poi, oggetto di ulteriore “informativa” di Vito Ciancimino ai vertici mafiosi e di ulteriore “autorizzazione” ad andare avanti nella prospettata richiesta di “trattativa”.

La Corte dà atto che non v’è altrettanta certezza temporale sui successivi sviluppi; ma, come già anticipato, lo reputa influente, una volta acquisite quelle risultanze sugli avviati contatti con CIANCIMINO a giugno; e sulla vera finalità dell’iniziativa. In particolare, resterebbero incerti:

- 1) Quando Mori ebbe, poi, personalmente a sollecitare a Vito Ciancimino una “trattativa” con quelle parole esplicite già più volte ricordate (*“Ma signor Ciancimino, ma cos’è questa storia qua? Ormai c’è muro, contromuro. Da una parte c’è Cosa Nostra, dall’altra parte c’è lo Stato? Ma non si può parlare con questa gente?”*)?
- 2) Quando a Mori fu comunicata dallo stesso Vito Ciancimino l’accettazione della “trattativa” da parte dei vertici mafiosi (*“...quelli accettano la trattativa...”*).

13.2.1.- Sull’esatta collocazione temporale dei due momenti v’è incertezza anche per le ambigue risultanze degli scritti e delle dichiarazioni di Vito Ciancimino e per talune (almeno apparenti) contraddizioni della ricostruzione offerta da Mori e De Donno, alcune delle quali ben messe in evidenza già anche dalla Corte di Assise di Firenze con la sentenza prima ricordata del 6 giugno 1998.

Un indiretto riscontro della incompletezza – se non della quanto meno parziale falsità – di quella ricostruzione, che ha dato luogo alle contraddizioni ed alle incongruenze

evidenziate dalla Corte di Assise di Firenze, si rinviene in quello scritto di Vito Ciancimino classificato “D6” (v. Capitolo 5, paragrafo 5.7.2.), un manoscritto originale a matita attribuito a Vito Ciancimino (v. testimonianze di Maria Vincenza Caria e Sara Falconi già riportate nella Parte Seconda della sentenza, Capitolo 4).

In tale scritto Vito Ciancimino annota di essere stato citato per deporre in quel medesimo processo di Firenze dalla difesa degli imputati, che, informata dai “clienti”, voleva così “sbugiardare” Mori e De Donno (“...*sia Mori che De Donno hanno reso falsa testimonianza al processo di Firenze, a cui sono stato chiamato a testimoniare. In sostanza, la difesa degli imputati, appunto perché informate dai loro clienti, volevano che io deponessi per sbugiardare i Carabinieri, Col. Mori e Cap. De Donno...*”).

In effetti, si è accertato che Vito Ciancimino fu citato per deporre nel processo di Firenze e che non rispose avvalendosi della relativa facoltà; ma soprattutto, egli era stato citato su richiesta dei difensori degli imputati Salvatore Riina e Giuseppe Graviano, evidentemente informati dai loro assistiti che Mori e De Donno non avevano testimoniato il vero.

Il giudice di prime cure ritiene di poterne inferire che l’episodio sul quale, secondo Vito Ciancimino, Mori e De Donno, avevano “*reso falsa testimonianza al processo di Firenze*” non fosse quello della richiesta del passaporto (stante il riferimento pure contenuto in quel manoscritto alla revisione del processo dallo stesso Ciancimino “*battezzato del passaporto*”) o altro attinente personalmente ai rapporti tra i predetti; e ne deduce, *per ineludibile conseguenza logica*, che doveva trattarsi di fatti attinenti, sì, ai detti rapporti, ma che avevano coinvolto Riina e Graviano consentendo loro di venirne a conoscenza e, dunque, fatti attinenti allo svolgimento della “trattativa” in maniera “falsa” testimoniati a Firenze da Mori e De Donno.

13.2.2.- Non giova ad una più esatta collocazione temporale della “trattativa”, la testimonianza di Roberto Ciancimino perché questi ha potuto soltanto collocare nel



periodo successivo alla strage di via D'Amelio il momento in cui il padre Vito ebbe a dirgli di avere avuto contatti con il Col. Mori e il Cap. De Donno.

Più utile appare, invece, la testimonianza resa da Giovanni Ciancimino il 20 ottobre 2009 dinanzi al Tribunale di Palermo, sia pure con i limiti di utilizzabilità prima ricordati (N.d.R.: limiti che sono stati superati nel presente giudizio d'appello, essendo intervenuto il consenso anche degli altri difensori alla piena utilizzabilità del verbale relativo alla deposizione di Giovanni Ciancimino).

Giovanni Ciancimino, in quel processo, infatti, ritenne di testimoniare ed ha, quindi, raccontato che egli ebbe ad incontrare il padre Vito a Roma dopo circa venti o venticinque giorni dalla strage di Capaci e che fu in quella occasione che il padre gli riferì di essere stato contattato da importanti personaggi altolocati per trattare con l'«<altra sponda>> con ciò riferendosi ai mafiosi. O, per meglio dire, il padre Vito più che parlare di contatti, aveva fatto riferimento ad un incarico ricevuto, dicendosi, poi, assolutamente certo che tale colloquio fosse avvenuto prima della strage di via D'Amelio, anche perché egli fu poi toccato particolarmente da tale strage dal momento che lavorava, in quel periodo, a stretto contatto col fratello di Agnese Borsellino.

La testimonianza di Fernanda Contri deporrebbe poi, secondo l'interpretazione che il giudice di prime cure ritiene di poterne dare, per l'ipotesi di contatti già instaurati prima o a ridosso della strage di via D'Amelio, perché MORI le parlò di *contatti che stava avendo* con Vito CIANCIMINO.

Ma la residua incertezza temporale è irrilevante, a parere della Corte, perché il reato che si contesta non concerne tanto la “trattativa” (che, in sé, infatti, non ha rilevanza penale), quanto piuttosto la minaccia rivolta dall'organizzazione mafiosa al Governo della Repubblica, dal momento che è tale minaccia che, se sussistente, integra la fattispecie criminosa prevista dall'art. 338 c.p.

E ai fini della prova di detta fattispecie rileva soltanto accertare se una minaccia sia stata effettivamente formulata dall'organizzazione mafiosa e, in caso positivo, se sul fronte opposto, taluno abbia eventualmente istigato o sollecitato tale minaccia o eventualmente anche soltanto rafforzato il proposito delittuoso minaccioso; nonché,

infine, in caso di positivo esito della predetta verifica, se la minaccia, o attraverso gli stessi che l'avevano istigata ovvero attraverso altri soggetti, abbia in qualche modo raggiunto il suo destinatario individuato nel Governo della Repubblica, così integrando tutti gli elementi richiesti dalla norma penale.

E già le risultanze scrutinate proverebbero, a parere del primo giudice:

- che l'organizzazione mafiosa, **nel periodo compreso tra la fine del mese di giugno e l'inizio del mese di luglio**, ebbe a effettivamente a comprendere che avrebbe potuto utilizzare la grande manifestazione di forza, culminata nella strage di Capaci e che di lì a poco avrebbe potuto replicare con quella che poi sarebbe stata la strage di via D'Amelio per mitigare gli effetti per lei sfavorevoli della sentenza del maxi processo e, più in generale, dell'azione repressiva dello Stato per imporre a quest'ultimo, dalla posizione di forza raggiunta, la concessione di benefici soprattutto attinenti al tema carcerario (dal ritorno ad un regime che consentisse ai mafiosi di tornare ad occuparsi dei propri affari anche in costanza di detenzione, fino all'eliminazione dell'ergastolo);
- che la ragione di tale mutata strategia, rispetto a quella di totale ed assoluta contrapposizione frontale precedentemente perseguita con scopi principalmente vendicativi e di imposizione di un primato incondizionato nel territorio siciliano controllato dall'organizzazione mafiosa, fu quella improvvida iniziativa dei Carabinieri (subito compresa da Vito Ciancimino e, quindi, riferita ai vertici mafiosi), perché questa fu percepita dalla medesima organizzazione come un segno di debolezza dello Stato e di disponibilità ad un dialogo che avrebbe potuto ragionevolmente consentire l'ottenimento di quei benefici sopra ricordati;
- che, dopo l'ulteriore segnale di forza lanciato dall'organizzazione mafiosa con la strage di via D'Amelio, il proposito "trattativista" e, quindi, la decisione di dettare le proprie condizioni per la cessazione della strategia stragista fu definitivamente rafforzato dall'ulteriore intervento del Col. Mori, il quale, ancor dopo (e nonostante) la detta gravissima strage di via D'Amelio che avrebbe dovuto determinare esclusivamente una risposta di tipo fortemente repressivo, aveva, invece, ribadito,

peraltro questa volta espressamente, la volontà di instaurare un dialogo con i vertici mafiosi, proponendosi quale rappresentante delle Istituzioni a ciò autorizzato e delegato ovvero, facendo credere ai suoi interlocutori di essere stato effettivamente autorizzato e delegato (v. dichiarazioni dello stesso Mori);

- che tale ulteriore iniziativa del Mori aveva, quindi, indotto i vertici mafiosi a ritenere “percorribile” quella strada che avrebbe condotto ad ottenere gli auspicati benefici per l’organizzazione mafiosa e, dunque, anche al fine di superare la stasi nella “trattativa” che si era determinata dopo la formulazione delle proprie condizioni cui non era stata data alcuna risposta, a programmare ulteriori attacchi allo Stato, prima, negli ultimi mesi del 1992, ancora in Sicilia (ad iniziare dall’uccisione del Dott. Grasso) che non si realizzarono per ragioni diverse, e, successivamente, dopo l’arresto di Riina, al di fuori della Sicilia (per la necessità di raggiungere un compromesso tra i più stretti alleati di quest’ultimo con la volontà contraria di Bernardo Provenzano) e con il diverso obiettivo dei monumenti per costringere il Governo della Repubblica a riprendere il dialogo che appariva interrotto, piegandone definitivamente la resistenza all’accoglimento delle condizioni imposte già dal Riina.

La conclusione ribadita dalla Corte d’Assise è quindi che *non è necessaria, ai fini della verifica dell’ipotesi di reato contestata agli imputati, l’esatta collocazione temporale degli accadimenti succedutisi a partire dall’estate del 1992 quando risulti, comunque, accertata, oltre che ovviamente la minaccia rivolta dai vertici mafiosi allo Stato sotto forma di condizioni per la cessazione della contrapposizione frontale decisa in conseguenza dell’esito del “maxi processo”, la condotta dei soggetti che prima hanno istigato e sollecitato il detto proposito criminoso della minaccia e, poi, lo hanno altresì rafforzato così contribuendo alla sua ulteriore attuazione.*

\* \* \*

A tale conclusione si saldano i due successivi passaggi del percorso motivazionale della sentenza, dovendosi accertare, perché possa ritenersi integrata la fattispecie criminosa della minaccia:

che questa sia stata percepita dalla persona offesa, qui da identificarsi nel Governo della Repubblica;

e poi, altresì, verificare se la stessa avesse o meno l'attitudine a intimorire il soggetto passivo medesimo nel senso della sua idoneità o meno a produrre l'effetto di diminuirne la libertà psichica e morale di autodeterminazione.

A tal fine la sentenza passa ad esaminare se vi furono – e, se sì, quali furono – le reazioni sul fronte istituzionale, avuto riguardo al principale e sostanziale contenuto di tale minaccia, individuabile, come si è già visto sopra, nella questione carceraria, che era divenuta di primario interesse per l'associazione mafiosa Cosa Nostra già per gli effetti del maxi processo, e con riferimento alla situazione esistente nel momento in cui la minaccia venne formulata: ovvero la situazione creatasi con l'introduzione del c.d. 41 bis "individuale" e con la riattivazione delle carceri nelle isole.

Vengono quindi attenzionati, nel quadro di una complessiva evoluzione della politica governativa sulle carceri:

- l'avvicendamento che ad un certo momento si ebbe nella guida del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria dopo la sostituzione del Ministro della Giustizia precedentemente in carica;
- le reazioni che si determinarono all'interno delle Istituzioni a seguito delle stragi del 1993;
- e, infine, i provvedimenti adottati dal Ministro della Giustizia nel novembre del 1993 per verificare se questi ultimi, come sostenuto dall'Accusa, possano causalmente ricollegarsi alla strategia stragista ed alla connessa minaccia di Cosa Nostra.

## **CAPITOLO 14 Ter**

### **L'AVVICENDAMENTO DEL DIRETTORE DEL D.A.P.**

#### **NICOLO' AMATO.**

14.- L'avvicendamento in data 4 giugno 1993 del Direttore del D.A.P. Nicolò Amato, secondo la tesi accusatoria, troverebbe ragione nel fatto che quest'ultimo, in quanto fautore di un regime carcerario di assoluto rigore nei confronti dei mafiosi, costituiva un oggettivo ostacolo a quella "trattativa" che taluni appartenenti alle Istituzioni intendevano portare avanti con l'organizzazione mafiosa "cosa nostra" al fine di porre termine alle stragi.

Un primo profilo della questione concerne la linea di azione propugnata dal Direttore Amato, nel periodo successivo alla strage di Capaci e sino alla sua sostituzione, riguardo al regime carcerario da applicare ai mafiosi.

Alcuni difensori, infatti, sulla scorta di pregresse dichiarazioni di Claudio Martelli, nonché di documento redatto dallo stesso Amato il 6 marzo 1993 (e indirizzato all'attenzione dell'On.le Ministro), sostengono che, appunto, Amato fosse anzi contrario all'eccessivo rigore carcerario attuato in quel periodo e, quindi, non vi sarebbe stato motivo di sostituirlo per pervenire all'attenuazione del regime del c.d. 41 bis (attenuazione, peraltro, in fatto, pure contestata dagli imputati).

Un secondo profilo della questione, invece, concerne più specificamente le modalità con le quali e le circostanze in cui si pervenne in concreto alla sostituzione di Amato al vertice del D.A.P., inferendosene le effettive ragioni, al fine di verificare se esse abbiano in qualche modo trovato origine e causa nella linea eventualmente di eccessivo rigore carcerario portata avanti dal predetto Direttore del D.A.P. e se, in definitiva, l'allontanamento di quest'ultimo sia stato effettivamente funzionale all'attenuazione del regime del c.d. 41 bis.

L'intera vicenda, così come le due questioni cennate, è stata sviscerata attraverso le testimonianze dei suoi protagonisti, o di coloro che furono testimoni diretti o indiretti di significativi retroscena: testimonianze che hanno riguardato anche altre vicende strettamente connesse a quella ora in esame e che però saranno riprese

nell'approfondire i temi di prova sollevati nei propositi gravami, sicché se ne farà qui solo qualche cenno, rinviando per una compiuta ricognizione alle corrispondenti pagine della sentenza.

14.1.- In particolare, è stata raccolta anzitutto la deposizione di **Nicolò AMATO** (esaminato all'udienza del **3 febbraio 2015**), che aveva ricoperto il ruolo di Direttore Generale dell'Amministrazione Penitenziaria dal 1983 al 4 giugno 1993 dopo avere svolto le funzioni di pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Roma, dove s'era occupato prevalentemente di processi di terrorismo politico (quando assunse l'incarico al DAP aveva appena terminato la requisitoria al processo MORO), il quale ha tra l'altro dichiarato di avere insistito con il Ministro CONSO per conoscere le ragioni di quella sostituzione, ma Conso si era limitato a dire che si trattava di un avvicendamento, nonostante altri Direttori Generali ricoprirono il ruolo da più tempo. E solo molto più tardi seppe che una lettera di protesta dei familiari dei detenuti era pervenuta al presidente della Repubblica SCALFARO (ed è convinto che non fu portata sua conoscenza perché altrimenti non avrebbero potuto giustificare la sua defenestrazione); e che questi aveva convocato, poco prima della sua destituzione, il Capo dei Cappellani delle Carceri, allora monsignor Curioni, e il suo Segretario particolare, Don Fabio Fabbri.

Ed inoltre, che già prima del 4 giugno 1993 aveva avvertito un clima di freddezza nei suoi confronti e sentito voci che riguardavano la sua sostituzione, ma il Ministro Conso nulla gli aveva anticipato, tanto che egli, alcuni giorni prima aveva deciso di chiamare il Presidente del Consiglio Ciampi per chiedere conferma, e si sentì chiedere se non si sentisse stanco, come tutti dicevano, e se non volesse cambiare incarico. Anche il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica Dott. Gifuni, incontrato occasionalmente, gli aveva confermato che il Presidente della Repubblica Scalfaro voleva che egli lasciasse il D.A.P. entro una settimana, cosa che poi effettivamente si verificò. E pure il Capo della Polizia Parisi, qualche tempo prima, gli aveva chiesto se

non fosse stanco di stare al DAP, cosa che egli poi mise in relazione con quanto dettogli successivamente dal Presidente Ciampi

Ritiene di conoscere le ragioni di quella sostituzione (“*..io non so perché sono stato mandato via, perché se lo avessi saputo non avrebbero potuto farlo. Cioè che nessuno avrebbe potuto chiedermi di alleggerire il regime carcerario nei confronti della criminalità organizzata perché io avrei detto di no. Ma se me l’avessero chiesto non avrebbero poi potuto mettere al posto mio un’altra dirigenza che lo stesso giorno ha capovolto il regime penitenziario che io avevo consolidato nel corso dei mesi*”).

Ha precisato poi che con l’appunto del 6 marzo 1993 egli intendeva sostanzialmente sollecitare l’introduzione di una legge che normalizzasse i provvedimenti che in via eccezionale erano stati adottati all’indomani delle stragi del 1992, eliminando gli aspetti di afflittività non necessari, ma aumentando i livelli di sicurezza. Esso trovava ragione anche nel fatto che il regime del 41 bis era stato previsto dalla legge con durata temporanea e, quindi, era necessario pensare a misure più durature, e infatti quella che lui proponeva era una modifica legislativa per delineare un regime stabile nel tempo e non legato a mutevoli contingenze.

Infine, il Ministro Conso non gli disse mai il motivo della sostituzione alla Direzione del DAP e non ebbe mai a manifestare insoddisfazione per il lavoro da questa svolto, mentre sino ad allora vi erano stati discorsi del tutto generici riguardo all’avvicendamento e così privi di senso che non li prese sul serio<sup>44</sup>.

---

<sup>44</sup> Al termine dell’esame il teste ha spontaneamente consegnato tre volumi rilegati contenenti i documenti cui si è riferito – e che, autorizzato, ha consultato – nel corso della sua deposizione, e, sull’accordo delle parti, sono stati acquisiti, altresì, i seguenti documenti:

1) copia di un fax inviato dal Direttore del DAP al Ministro Conso nel febbraio 1993 nel quale si legge: “*Caro Ministro, come di intesa, ho già avvertito Parisi e Lauro e ad entrambi ho mandato copia del decreto via fax, per modo che lo abbia anche il Ministro Mancino. Napoli: dalle prime informazioni, sembra che reazione del personale nei due istituti sia buona. Sperando in bene, Ti abbraccio con affetto. Nicolò*”;

2) copia di un appunto redatto il 15 marzo 1993 dal Direttore del DAP avente ad oggetto “*Proposte di applicazione del regime penitenziario speciale di cui all’art. 41 bis n. 2 vigente ordinamento penitenziario*” con il quale si allegavano due bozze di decreti ministeriali per l’applicazione del regime del 41 bis nei confronti di nove detenuti e si ricordava, però, che con il precedente appunto del 6 marzo erano state “*formulate alcune proposte per una diversa gestione dei detenuti pericolosi*”;

14.2.- Sono state quindi raccolte le testimonianze:

- di Mons. **Fabio FABBRI** (esaminato all'udienza del 19 febbraio 2015<sup>45</sup>), il quale ha svolto attività pastorale presso l'Ispettorato Generale dei Cappellani delle carceri (che dipende dall'Amministrazione penitenziaria) per oltre venti anni (“*Dal 77 al 99*”) quale vice di Monsignor Curioni, che, a sua volta era stato cappellano del carcere di San Vittore a Milano per quasi quaranta anni e poi promosso Ispettore generale da papa Paolo VI (che lo conosceva bene); di **Giuseppe FALCONE** (esaminato all'udienza del 9 aprile 2015), il quale a più riprese aveva prestato servizio, quale magistrato, al D.A.P. dalla fine degli anni settanta sino al 1987 e nel 1990 (era andato via dal D.A.P. anche per il proprio dissenso riguardo alle c.d. aree omogenee che si intendevano istituire per detenuti dissociati, che comportava di fatto l'ammissione ad un regime di detenzione comune, avendo lui diretto l'ufficio detenuti negli anni bui del terrorismo);

---

3) copia della circolare n. 3359/5808 emanata dal DAP il 21 aprile 1993 alla quale è allegato un elenco di istituti e sezioni di “alta sicurezza”;

4) copia dell'appunto per il Capo di Gabinetto del Ministro Martelli redatto dal Direttore del DAP il 24 agosto 1992;

5) copia dei resoconti stenografici delle audizioni di Nicolò Amato dinanzi alla Commissione Parlamentare Antimafia in data 18 e 25 gennaio 2011;

6) copia del “memoriale” successivamente inviato da Nicolò Amato alla medesima Commissione Parlamentare Antimafia nel luglio 2012, nel quale, tra l'altro, si legge:

*“...invio a codesta Onorevole Commissione un memoriale, basato su documenti e testimonianze che non conosco al momento delle mie audizioni e che fanno luce sulla vera, mai rivelata ed inconfessabile ragione della mia destituzione da Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, avvenuta, improvvisamente e senza alcuna motivazione o spiegazione, il 4 giugno 1993. .... Ora sono in grado di indicare vari fatti che dimostrano come, nel corso del 1993, cosa nostra abbia esercitato sullo Stato una illecita pressione.... ..al fine di ottenere la mia destituzione e, conseguentemente, la eliminazione o, quanto meno, una considerevole riduzione del carcere duro..”.*

<sup>45</sup> La sentenza annota scrupolosamente che Il teste, preliminarmente è stato invitato a chiarire alcune circostanze della sua citazione a comparire per deporre nel processo (in relazione a quanto riferito al P.M., con apposita relazione di servizio del 18 febbraio 2015, dal personale della D.I.A. di Firenze che aveva provveduto alla detta citazione).

Il teste infatti aveva inizialmente ritenuto di non presentarsi perché un persona facente parte dei “servizi” che egli aveva informato della citazione gli aveva detto di non recarsi a Palermo in quanto il processo sarebbe stato rinviato e che, comunque, lo stesso si sarebbe occupato di quanto necessario; ed effettivamente era, poi, pervenuto alla Procura di Palermo un fax inviato, nella medesima data del 18 febbraio 2015 da un esercizio commerciale in Roma, da persona non identificata. Questa persona amica a cui aveva chiesto consiglio è un appartenente ai Servizi di sicurezza, che ha un nome di copertura (“Gino”) che ebbe modo di conoscere ai tempi del sequestro MORO, quando fu seguito dai Servizi “in un certo modo” Lo stesso “Gino” gli aveva consigliato di inviare una memoria ed egli si era, quindi, ricordato di avere la trascrizione della precedente audizione parlamentare. In un primo momento “Gino” gli aveva detto di non andare a Palermo perché il processo sarebbe stato rinviato; aveva, poi, inviato la trascrizione della sua audizione parlamentare tramite e-mail ad un amico di “Gino” a Roma che l'aveva inoltrata tramite fax alla Procura di Palermo; ma poi aveva deciso di venire a Palermo, anche perché alla fine Gino gli aveva fatto capire di non avere ottenuto un differimento della sua audizione e quindi (gli aveva detto) che era meglio che andasse.



e che per qualche giorno, dopo la defenestrazione dei vertici del DAP, su invito del Ministro CONSO, fu in predicato di tornare al D.A.P. come vice-direttore generale o come capo del Dipartimento;

- di **Edoardo FAZZIOLI** (esaminato all'udienza del 15 gennaio 2015), che aveva pure lui prestato servizio, quale magistrato, presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (prima denominato Ufficio Prevenzione e Pena) dalla fine degli anni '70 sino al 1993, assumendo, quando fu istituito il D.A.P., il ruolo di vice del Direttore Amato. Ha confermato tra l'altro che Mons. Fabbri gli disse che erano stati i Cappellani a sollecitare la sostituzione di Amato senza riferirgli di sollecitazioni del Presidente Scalfaro; e lo conferma anche dopo che gli viene contestato che monsignor FABRI ha detto il contrario sia dinanzi alla Commissione Antimafia che all'A.G.;

- di **Liliana FERRARO** (esaminata all'udienza del 16 giugno 2016), la quale ha riferito tra l'altro che non era infrequente che le questioni carcerarie passassero anche dall'ufficio degli Affari Penali e che, per tale ragione, espresse, nella qualità di Direttore del detto Ufficio, il 12 agosto 1992, un parere contrario alla proposta del Direttore del DAP Amato di applicazione generalizzata in alcune carceri del regime del 41 bis comma 1, concentrando in quelle carceri i detenuti che appartenessero a fasce determinate per titolo di reato. Ha dichiarato anche di avere percepito una modifica, nella politica carceraria, della linea tracciata dal Dott. Falcone già subito all'arrivo del Ministro Conso);

- di **Gaetano GIFUNI** (esaminato all'udienza del 23 luglio 2015), che venne nominato Segretario Generale della Presidenza della Repubblica nel maggio 1992 in occasione della elezione del Presidente Scalfaro, dopo avere svolto altri incarichi presso il Senato, e fu confermato nella medesima funzione anche per il settennato successivo dal Presidente Ciampi. Ha dichiarato tra l'altro che il Presidente Scalfaro non aveva rapporti cordiali con il Direttore del DAP Amato, forse per i modi quasi arroganti di AMATO e che Scalfaro volle la sostituzione di Amato al DAP sia perché già ricopriva quel ruolo da oltre dieci anni, sia perché non aveva simpatia verso il predetto, ricordandosi, a quel punto, del Dott. Capriotti che aveva avuto modo di conoscere a

Trento, mentre potesse essere stato sostituito per ragioni attinenti al regime del 41 bis. Di tale sostituzione si era iniziato a parlare alcuni mesi prima, ma comunque il Presidente SCALFARO non muoveva foglia senza prima consultarsi con CIAMPI, ossia con il Presidente del Consiglio; ed ebbe a consultare sulla questione anche i Cappellani Penitenziari perché, pur non avendo assistito all'incontro, rammenta una visita ufficiale di CURIONI e FABBRI al Quirinale, tra aprile e giugno del '93 e quindi nel periodo in cui si parlava già dell'avvicendamento, e la questione non poteva non interessare anche l'ordine dei cappellani che con il DAP avevano rapporti quotidiani. Non ricorda invece chi propose il Dott. Di Maggio quale vicedirettore del DAP, ma esclude che possa essere stato il capo dello Stato, che non si sarebbe interessato pure del vicedirettore;

- di **Claudio MARTELLI**, il quale ha tra l'altro confermato che dopo la strage di Capaci nacque l'idea di riaprire le carceri di Pianosa e Asinara, anche per lanciare un messaggio rassicurante all'opinione pubblica, ma tale progetto suscitò molte perplessità sia da parte di Nicolò Amato, sia da parte del Capo della Polizia Parisi, sia in altri ambienti esterni; che il 10 febbraio 1993 egli si era dimesso per una indagine a suo carico a Milano e fu immediatamente nominato al suo posto Giovanni Conso) e che lo stesso giorno delle sue dimissioni, come ultimo atto, aveva firmato un provvedimento col quale si applicava il regime del 41 bis comma 1 alle carceri napoletane di Secondigliano e Poggioreale a seguito dell'omicidio di una guardia carceraria, suscitando immediate proteste di cui si fece interprete il Ministro degli Interni nella successiva riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, tanto che quel decreto, dopo pochi giorni venne revocato e venne convocato un Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica con all'ordine del giorno la questione del 41 bis (e ci fu chi propose di revocarlo chi di ammorbidirlo, ma nessuno che si pronunziasse a favore della sua prosecuzione, dando atto che stava dando i suoi frutti). Ha precisato inoltre che le perplessità del Capo della Polizia sul 41 bis attenevano alle tensioni che si creavano all'interno delle carceri; che Nicolò Amato, comunque, aveva manifestato perplessità sul 41 bis, ma la nota indirizzata che lo stesso Amato aveva indirizzato al

Ministro il 6 marzo 1993 nasceva dall'esigenza di rappresentare al Ministro medesimo le iniziative già discusse ed accolte dal predecessore. Infatti, ne avevano già parlato con AMATO e gli sembrò un progetto eccellente;

- di **Livia POMODORO** (esaminata all'udienza del 27 febbraio 2015), che ha ricoperto l'incarico di vicecapo di gabinetto prima e di capo di gabinetto del Ministero della Giustizia dopo dalla fine degli anni '80 sino al settembre 1993; e contribuì, unitamente ad altri uffici, alla elaborazione del decreto legge poi approvato l'8 giugno 1992. Ha riferito tra l'altro che non sempre accadeva che, come previsto, le note indirizzate al Ministro transitassero dall'Ufficio di Gabinetto e ugualmente non sempre il Ministro interpellava il capo di gabinetto; di non ricordare l'appunto del 9 febbraio 1993 col quale il Direttore del DAP Amato, di seguito all'omicidio dell'agente Campanello, chiedeva al Ministro Martelli di applicare il regime del 41 bis comma 1 agli Istituti di Napoli Poggioreale e Secondigliano, né il successivo provvedimento di revoca del Ministro Conso (però le sembra strano che CONSO possa aver revocato il decreto applicativo senza consultare il DAP); mentre la lettera dei familiari dei detenuti del febbraio 1993 venne inviata al Ministro tramite l'Ufficio di Gabinetto dal Capo della Polizia Parisi, e quindi si tratta della copia della lettera che era stata indirizzata tra gli altri al Ministero dell'Interno che evidentemente la girò al capo della polizia (ma aggiunge di non averne un ricordo preciso). Ricorda invece di avere trasferito immediatamente al Ministro Conso l'appunto redatto da Amato il 6 marzo 1993, ma che per quel che ricorda il Ministro non rispose; mentre non sa come si giunse alla nomina dei nuovi vertici del DAP nel giugno 1993 (anche perché ella era ormai in procinto di lasciare il Ministero per assumere la presidenza del tribunale di Milano);

14.2.1.- Oltre alle testimonianze predette, sono state acquisite le dichiarazioni rese al P.M., in data **15 dicembre 2010**, dall'allora Presidente della Repubblica **Oscar Luigi SCALFARO**, quale atto divenuto irripetibile a seguito del sopravvenuto decesso. Ma lo stesso ha riferito, innanzitutto, di non sapere nulla riguardo all'avvicendamento al

vertice del D.A.P. tra il Dott. Nicolò Amato e il Dott. Adalberto Capriotti e poi di non avere mai avuto alcuna notizia di trattative tra Stato e criminalità organizzata.

Ha dichiarato inoltre di non conoscere l'appunto sull'applicazione dell'art. 41 bis redatto il 6 marzo 1993 dal Dott. Amato e indirizzato al Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia esibito dal P.M. e di non avere mai avuto notizie di divergenze tra esponenti istituzionali sull'applicazione di tale regime, oltre che di non avere ricordo di particolari accadimenti verificatisi nella notte tra il 27 e il 28 luglio 1993 (*“Non ricordo se durante la notte tra il 27 e il 28 luglio 1993 si tenne, presso la sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una riunione straordinaria del Consiglio Supremo di Difesa... .. Nell'immediatezza di quegli attentati l'On. Ciampi, allora Presidente del Consiglio, non mi espresse il suo convincimento circa un concreto pericolo di colpo di stato”*).

14.2.2.- Per la stessa ragione processuale, sono state acquisite le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da **Giovanni CONSO**, nel frattempo deceduto in data **2 agosto 2015** come documentato dal P.M. con attestazione della D.I.A. di Palermo del 21 settembre 2015.

In particolare, sono state acquisite le sommarie informazioni rese da CONSO (che ha svolto la funzione di Ministro della Giustizia per poco più di un anno dal 12 febbraio 1993 al 24 maggio 1994) alla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze in data 24 settembre 2002 e le sommarie informazioni rese dal medesimo alla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo in data 24 novembre 2010 e 21 dicembre 2011.

In sintesi, sul tema specifico, ha escluso che la sostituzione del Dott. Amato potesse essere stata determinata dal fatto che questi fosse portatore di una cultura dell'istituzione carceraria diversa da quella che sarebbe stata seguita nella successiva gestione degli strumenti offerti dall'art. 41 bis; non ha alcun ricordo dell'Appunto del 6 marzo 1993 (e non esclude di non averlo neppure letto per la sua corposità), pur avendo parlato molto col Direttore Amato della questione, allora cruciale, del 41 bis

ed essendosi entrambi trovati in sintonia sotto il profilo di una comune sensibilità al versante umanitario e del rispetto dei diritti umani nel trattamento carcerario.

Ha dichiarato ancora che col Ministro degli Interni egli era in costante e diretto contatto, come era doveroso, mentre più rari erano i contatti col Capo della Polizia Parisi, il quale gli aveva parlato dell'eccessiva durezza del regime del 41 bis, ma soltanto con riferimento al carcere di Poggioreale; mentre non ricorda di avere parlato della questione del 41 bis col Ministro Mancino, anche se non esclude che sia il Ministro dell'Interno (MANCINO) che il capo della Polizia fossero preoccupati per l'inasprimento del trattamento nei penitenziari di Poggioreale e Secondigliano, perché poteva innescare problemi di ordine pubblico.

Ma sulle dichiarazioni di CONSO si tornerà diffusamente in prosieguo.

### **14.3.- Conclusioni sull'avvicendamento del direttore del D.A.P. Nicolo' AMATO**

Alle pagg. 2225-2265 sono rassegnate le conclusioni cui la Corte d'Assise è pervenuta in ordine alle due questioni oggetto del Capitolo 17, e cioè: la posizione di Nicolo' AMATO riguardo al regime del 41 bis e più in generale al rigore carcerario nel periodo successivo alla strage di Capaci; e le ragioni della sua sostituzione.

14.3.1.- Taluni imputati contestavano l'assunto accusatorio secondo cui il Direttore del D.A.P. Amato, dopo le stragi del 1992, in piena sintonia col Ministro Martelli, fosse strenuo fautore dell'applicazione del regime del c.d. 41 bis e, più in generale, della instaurazione di un regime carcerario di particolare rigore nei confronti dei detenuti più pericolosi tra questi, proprio degli appartenenti all'associazione mafiosa resasi responsabile dei più efferati delitti.

La contestazione difensiva si basava sulle dichiarazioni rese dal Ministro Martelli già in altre sedi secondo cui Amato sarebbe stato contrario alla riapertura dei carceri di Pianosa e Asinara, al trasferimento dei detenuti deciso la notte successiva alla strage di

via D'Amelio e al regime del c.d. 41 bis, nonché, più in generale, all'eccessivo rigore carcerario nei confronti dei mafiosi, tanto da essersi sottratto dalla firma dei decreti di applicazione del 41 bis delegati dal Ministro al D.A.P. e da avere esplicitamente sollecitato una revisione in senso meno afflittivo del regime carcerario con l'appunto indirizzato al Ministro Conso il 6 marzo 1993.

Quanto al primo punto, il teste Amato, ha contestato puntigliosamente in fatto le affermazioni dell'ex Ministro, sentendosi addirittura "offeso" dalla ricostruzione degli avvenimenti successivi alle due stragi del 1992, per essersi egli, piuttosto, prodigato sia per la riapertura delle carceri di Pianosa e Asinara, sia per il trasferimento immediato dei detenuti ristretti nel carcere dell'Ucciardone nel corso della notte tra il 19 ed il 20 luglio 1992, smentendo, poi, quanto a quest'ultimo accadimento, che egli possa essere stato assente o non raggiungibile, poiché anzi fu proprio lui a prendere contatto con il Direttore del Carcere Ucciardone di Palermo per organizzare il trasferimento e aiutarlo a predisporre quel rimo elenco di 55 detenuti.

Ha rivendicato piuttosto che il D.A.P. da lui diretto diede un supporto indispensabile per l'individuazione sia dei detenuti da trasferire dall'Ucciardone nella immediatezza, sia di quelli cui applicare il regime del 41 bis.

E in effetti, che il Ministro potesse effettivamente fare tutto da solo o solo con il proprio Ufficio di Gabinetto ed il proprio staff senza passare attraverso un intervento del D.A.P. quanto meno per individuare materialmente i nominativi dei detenuti da trasferire, ad avviso del giudice di prime cure, oltre che inverosimile, appare smentito dallo stesso Capo di Gabinetto dell'epoca, la Dott.ssa Pomodoro.

Quest'ultima, infatti, ha riferito che immediatamente dopo la strage di via D'Amelio, il Ministro Martelli si mise in contatto con l'Ufficio di Gabinetto e con il D.A.P. per preparare i decreti di trasferimento dei detenuti dall'Ucciardone poi firmati quella stessa notte. E non è verosimile che, in un frangente così grave, gli Uffici del D.A.P. possano essersi attivati senza che il suo Direttore ne fosse quanto meno informato.

Claudio Martelli, d'altra parte, sentito al dibattimento, pur annoverando Amato, così come il Capo della Polizia Parisi, tra coloro che avevano manifestato perplessità sulla riapertura delle carceri di Pianosa e Asinara e sull'utilità del regime del 41 bis, tuttavia, ha sostanzialmente ridimensionato il tenore delle dichiarazioni sulla "assenza" di Amato nella notte successiva alla strage di via D'Amelio. Egli ha precisato infatti che in quel momento gli fu detto dalle dott.sse Pomodoro e Ferraro soltanto che Amato non era rintracciabile e, pertanto, non può affermare che quest'ultimo non avesse voluto firmare i provvedimenti di trasferimento dei detenuti nelle isole.

La dott.ssa Pomodoro è stata categorica sul fatto che l'apporto degli uffici del D.A.P. era indispensabile; mentre sulle dichiarazioni della dott.ssa Ferraro, la Corte d'Assise ritiene che pesino le gravi perplessità suscitate dalla sua deposizione già a proposito degli incontri con De Donno e Mori e dei contatti di questi ultimi con Vito Ciancimino. E tali perplessità sussistono anche riguardo a quanto dichiarato dalla Ferraro sugli accadimenti della notte successiva alla strage di via D'Amelio.

V'è un insanabile contrasto tra la Ferraro, da un lato, secondo la quale Amato fu rintracciato e si rifiutò di collaborare per il trasferimento dei detenuti nelle isole (tanto che fu ella stessa, poi, materialmente a predisporli e farli firmare al Ministro, secondo la precisa indicazione datale dai quest'ultimo appena informato della contrarietà che Nicolò Amato), e, dall'altro gli altri due testi secondo i quali, invece, non fu possibile rintracciare Amato.

In ogni caso, la Ferraro è stata inequivocabilmente smentita da Martelli, che pure non può sospettarsi di atteggiamento benevolo nei confronti di Amato, circa il fatto che quest'ultimo sia stato rintracciato ed abbia rifiutato di collaborare: circostanze che Martelli altrimenti avrebbe ben ricordato e riferito, tanto più se, come raccontato dalla Ferraro, in quell'occasione egli avesse effettivamente parlato direttamente con Amato. Non appare poi verosimile che gli uffici del DAP possano essere stati esautorati nella predisposizione dei provvedimenti di trasferimento dei detenuti e che questi possano essere stati elaborati del tutto autonomamente in Prefettura a Palermo con l'ausilio del solo Capo di Gabinetto del Prefetto.

D'altra parte, la stessa Ferraro è giunta a dubitare dell'esattezza suoi ricordi attuali (*“Questo ricordo. Poi se il Ministro Martelli ricorda un'altra cosa io a questo punto non so più che cosa ricordo..”*).

14.3.2.- Dalla documentazione acquisita agli atti, emerge poi con chiarezza, si legge ancora in sentenza, a prescindere dalle dichiarazioni di Amato che sostiene di avere sollecitato il Ministro MARTELLI dopo la strage di Capaci ad adottare misure più restrittive nel regime carcerario, come il Direttore Amato in effetti non fosse contrario, nella immediatezza delle stragi, all'applicazione del più rigoroso regime carcerario nei confronti dei mafiosi.

In particolare, nel citato *Appunto per il Signor Capo di gabinetto dell'On. Ministro* trasmesso dal Direttore Generale del D.A.P. Nicolò Amato in data 30 luglio 1992 (doc. 5.a della produzione del P.M. del 26 settembre 2013), ossia undici giorni dopo la strage di via D'Amelio e quel trasferimento dei detenuti di cui si è detto, il Direttore Amato, non soltanto, ribadiva l'adesione alla pregressa determinazione di applicare in via d'urgenza il regime del 41 bis a circa 400 detenuti, riservandosi, anzi, di proporre ulteriori applicazioni del regime speciale ad personam di cui al secondo comma dell'art. 41 bis (*“..Resta fermo che per i detenuti esponenti di maggiore rilievo ... si proporrà di volta in volta l'applicazione del regime speciale, ad personam, di cui all'art. 41 bis comma 2, vigente Ordinamento penitenziario, regime che, come è noto, è già applicato a circa 400 di tali detenuti”*); ma, addirittura, proponeva una più estesa applicazione del regime carcerario più rigoroso utilizzando lo strumento del primo comma dell'art. 41 bis in un “Circuito Penitenziario Speciale” comprendente ben 121 istituti penitenziari: con la conseguenza che, impregiudicati i regimi più restrittivi da applicare se del caso individualmente, i circa cinquemila detenuti da assegnare a quegli istituti (e, tra questi, tutti i detenuti per mafia) sarebbero stati, di fatto, soggetti ad un regime carcerario pressoché analogo a quello conseguente ai decreti individuali ex art. 41 bis comma secondo.



14.3.3.- Ulteriore conferma di una piena condivisione da parte del Direttore Amato del più rigoroso regime carcerario da applicarsi ai mafiosi, la Corte lo rinviene nel successivo *“Appunto per il Signor Capo di gabinetto dell’On. Ministro”* trasmesso il 24 agosto 1992 dopo avere appreso delle perplessità sollevate dal Direttore Generale Reggente degli Affari Penali del Ministero della Giustizia Dott.ssa Liliana Ferraro con altro *“Appunto per il Signor Capo di Gabinetto dell’On. Ministro”* a sua volta inviato il 12 agosto 1992.

Dall’Appunto del 24 agosto si evince, infatti, che Nicolò Amato, non soltanto ha ribadito di condividere la linea di rigore intrapresa d’intesa col Ministro Martelli (*“..progetto di gestione penitenziaria già disposto dall’Onorevole Ministro – e interamente condiviso da questo Dipartimento – avviato con la emanazione di alcuni decreti..”*), ma ha insistito affinché il regime carcerario speciale analogo a quello di cui all’art. 41 bis comma secondo (*“..... Gli effetti consistono sempre nella sospensione di alcune delle normali regole di trattamento...”*) fosse, di fatto e in concreto, applicato a tutti i detenuti per mafia (*“..Un tale regime penitenziario più restrittivo appare giusto ed opportuno applicarlo a tutti i detenuti lato sensu mafiosi.....”*).

Quanto alla circostanza che i decreti emessi direttamente dal D.A.P. su delega del Ministro Martelli dal settembre 1992 furono firmati tutti dal Vice Direttore Fazzioli, osserva la Corte d’Assise che lo stesso Fazzioli ha negato che in proposito vi sia stata alcuna divergenza con Amato e più in generale tra il D.A.P. e il Ministro sul trasferimento dei detenuti o sull’applicazione del 41 bis. Ma, soprattutto, la predetta delega, in forza della quale vennero emessi, poi, oltre cinquecento decreti applicativi del regime del 41 bis, era stata sollecitata dallo stesso Amato.

E, a parere della stessa Corte, a comprovare come il Direttore Amato fosse favorevole a un regime di rigore carcerario idoneo ad interrompere qualsiasi contatto dei detenuti mafiosi tra di loro e con l’esterno, è anche una più attenta lettura proprio di quel documento del 6 marzo 1993, citato dalle difese di alcuni degli imputati per sostenere la contrarietà di Amato al detto regime.

Dal corposo documento che affronta anche molte altre problematiche, risulta, per ciò che concerne il tema in esame<sup>46</sup>, che il Direttore Amato si era posto, innanzitutto, il problema della provvisorietà proprio della disciplina del 41 bis e della conseguente necessità di pensare per tempo ad interventi legislativi che potessero soddisfare le medesime esigenze di sicurezza perseguite col D.L. del giugno 1992 con un carattere questa volta di definitività.

E in tale ottica, mentre si proponeva l'abbandono dei decreti emessi nella situazione di emergenzialità del luglio-novembre 1992, al contempo si prevedeva, da un lato, il concentramento dei detenuti mafiosi o comunque criminalmente più pericolosi in alcuni istituti specificamente individuati ed attrezzati (quelli di Asinara, Pianosa, Cuneo, Ascoli Piceno e Spoleto); e, dall'altro, l'introduzione per legge di una serie di misure idonee a recidere del tutto ogni possibilità di collegamento degli stessi con i sodali e con le organizzazioni di provenienza, in aggiunta alla rigida separazione dei detenuti mafiosi dagli altri e l'allontanamento dalle carceri allocate nelle zone di origine: per esempio, la partecipazione degli stessi detenuti ai processi a distanza mediante collegamento audiovisivo (così da farli permanere nelle carceri di assegnazione, e impedire i contatti tra i detenuti medesimi in occasione delle comuni partecipazioni ai processi); e l'integrale registrazione di tutti i colloqui (cosa che avrebbe, con tutta evidenza, reso non più utile la limitazione dei medesimi colloqui, perché, comunque, con la registrazione, sarebbe stato impossibile recepire o far pervenire comunicazioni di sorta ai sodali esterni).

E pur nella ineluttabile "revisione" dei decreti applicativi del regime del 41 bis, ai detenuti più pericolosi (mafiosi, sequestratori di persona, narcotrafficienti) andava comunque riservata – e con carattere di definitività – un regime carcerario di assoluto rigore.

---

<sup>46</sup> Per comodità di lettura si rammenta che il contenuto saliente dell'Appunto del 6 marzo, per la parte che qui rileva, è riportato alle pagg.2239-2245 della sentenza qui appellata.

Ulteriori indizi di come, anche a legislazione invariata, il Direttore Amato non fosse contrario a mantenere il regime di rigore nei confronti di tali detenuti, la sentenza li rinviene nella pur velata critica che nell'Appunto del 6 marzo viene mossa rispetto alla posizione del Ministero dell'Interno (che non soltanto aveva omesso sino ad allora di esercitare il potere di sollecitare nell'applicazione del regime del 41 bis comma secondo, ma, anzi, attraverso il Prefetto di Napoli, aveva sollecitato la revoca del regime del 41 bis comma primo applicato alle carceri di Napoli Secondigliano e Poggioreale, ed, addirittura, per bocca del Capo della Polizia, in sede di Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, aveva manifestato "*riserve sulla eccessiva durezza di siffatto regime penitenziario*"); nonché nella posizione espressa dai sedicenti familiari dei detenuti con la lettera inviata nel febbraio 1993 nella quale lo stesso Amato viene definito un "dittatore" a capo di "squadristi"; ed ancora, nella soddisfazione espressa per la sostituzione di Amato nella telefonata del 14 giugno 1993 dalla sedicente "Falange Armata", sigla nata nel mondo carcerario e di cui ebbe ad avvalersi anche Cosa Nostra.

14.3.4.- Quanto alle ragioni della sostituzione del direttore del D.A.P. AMATO, la Corte ritiene accertato che tale sostituzione fu voluta – e, di fatto, imposta al Ministro Conso ed al Presidente del Consiglio Ciampi – dall'allora Presidente della Repubblica Scalfaro.

Ciò emergerebbe, innanzitutto, dal puntuale racconto del teste Fabbri, vice Cappellano generale delle carceri, a dire del quale il colloquio col Presidente Scalfaro avvenne in prossimità dell'effettiva sostituzione di Amato; e il Ministro Conso, quando i Cappellani si recarono da lui, fu preso quasi dallo sconforto per quella decisione che avrebbe dovuto prendere, a riprova che la stessa gli era stata sostanzialmente imposta da Scalfaro. D'altra parte, sempre a dire di Mons. Fabbri, lo stesso Ministro Conso in quella occasione disse espressamente che la sostituzione di Amato era voluta dal Presidente Scalfaro.

Ne esce quindi confermata la dichiarazione *de relato* dello stesso Nicolò Amato, il quale ha, a sua volta, riferito che il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica Gifuni ebbe a dirgli che, appunto, la sua sostituzione era stata decisa dal Presidente Scalfaro.

Il teste Gifuni, pur non ricordando tale specifica interlocuzione con Amato, ha, però, confermato che la sostituzione di quest'ultimo fu voluta dal Presidente Scalfaro, il quale propose che venisse sostituito col dott. Capriotti che lo stesso Scalfaro già conosceva; e che la decisione di quella sostituzione non fu estemporanea, ma effettivamente il Presidente Scalfaro ebbe in proposito a consultare i Cappellani Penitenziari.

Sicché non può fare a meno il giudice di prime cure di additare come “sorprendente” la dichiarazione resa dal Presidente Scalfaro il 15 dicembre 2010, secondo cui il Capo dello Stato non avrebbe saputo nulla dell'avvicendamento al vertice del D.A.P. tra il Dott. Nicolò Amato e il Dott. Adalberto Capriotti, e delle sue motivazioni (“*Nulla so in ordine all'avvicendamento avvenuto al vertice del D.A.P. tra il dr. Nicolò Amato e il dr. Adalberto Capriotti nel giugno 1993. Nessuno mi mise al corrente delle motivazioni che portarono a tale avvicendamento*”), pur non avendo elementi sufficienti, non essendo stato possibile procedere all'esame diretto del teste, per stabilire se tale dichiarazione sia stata frutto di consapevole reticenza del teste, o possa trovare una qualche giustificazione nella dimenticanza degli accadimenti a causa del lungo tempo trascorso o di patologie dovute all'età avanzata<sup>47</sup>.

---

<sup>47</sup> Sul punto si legge in sentenza: «per l'ipotesi di una consapevole reticenza depone la cura – se non la preoccupazione – con la quale il detto teste, in assenza e prima di qualsiasi domanda o cenno, ha spontaneamente escluso la sussistenza, non soltanto di una qualsiasi possibile “trattativa tra Stato e mafia” (“*Voglio subito precisare che, più in generale, sia quando ero ministro della Repubblica Italiana che successivamente ricoprendo la carica di Presidente della Repubblica, nessuno mi ha mai messo al corrente né io ebbi altrimenti notizie di alcun genere su presunte trattative tra lo Stato e la criminalità organizzata*”), ma anche il possibile legame tra il regime del 41 bis e le stragi del 1993 (v. quanto dichiarato a proposito dei suoi colloqui col Capo della Polizia Parisi: “*Avevo frequenti interlocuzioni con il Prefetto Parisi, allora capo della Polizia per motivi istituzionali... ..Posso dire con assoluta certezza che nulla ebbe mai a dirmi.. ..circa una possibile trattativa tra Stato e mafia, né al riguardo del 41 bis e di possibili connessioni tra l'applicazione di quel regime penitenziario e gli episodi stragisti del 1993*”).

Di contro, per la seconda ipotesi, quella dell'effettivo offuscamento se non cancellazione del ricordo, depone, invece, il fatto che il teste non abbia neppure ricordato gli accadimenti della notte tra il 27 e il 28 luglio 1993 (“*Non ricordo se durante la notte tra il 27 e il 28 luglio 1993 si tenne, presso la sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una riunione straordinaria del Consiglio Supremo di Difesa... ..Nell'immediatezza di quegli attentati l'On. Ciampi, allora*

Non contrasta con la ricostruzione così accertata, a parere del primo giudice (contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa degli imputati Subranni e Mori), tenuto conto delle voci che già circolavano sulla sostituzione di Amato, l'annotazione contenuta in una delle agende del Presidente Ciampi della richiesta dello stesso Amato di avere un nuovo incarico: *poiché tale richiesta, alla stregua del complesso delle risultanze acquisite, va letta, non già quale causa dell'avvicendamento del medesimo Amato, ma quale effetto della già adottata decisione, evidentemente ben compresa da quest'ultimo, di un prossimo avvicendamento già deciso, che, in effetti, di lì a poco fu attuato.*

14.3.5.- La sentenza sgombra poi il campo da motivazioni alternative in ordine alle ragioni sottostanti alla decisione di sostituire il Direttore Amato, quali quelle collegate a voci che allora circolarono in relazione, da un lato, al presunto contrasto tra il predetto ed i Cappellani particolarmente vicini al Presidente Scalfaro, originato dalla decisione di trasferirne la sede; e, dall'altro, a comportamenti personali del medesimo Amato (vicende familiari, pubblicazione di un romanzo non pudico e così via). Tutte voci nate proprio dalla totale assenza dell'esternazione delle reali ragioni di quella sostituzione *che sfuggivano alla comprensione dei più*, così da dare la stura alle più disparate ipotesi e maldicenze<sup>48</sup>.

In tale contesto si colloca anche la vicenda della possibile ma poi sfumata nomina del dott. Giuseppe Falcone, riferita dallo stesso Falcone (con la precisazione che, in realtà,

---

*Presidente del Consiglio, non mi espresse il suo convincimento circa un concreto pericolo di colpo di stato*”), che, per la loro tragicità, si prestavano ad imprimere un ricordo indelebile nelle menti dei protagonisti (cosa che, in effetti, si è verificata per molti di questi – basti rammentare il Presidente del Consiglio Ciampi ed il Presidente della Camera dei Deputati Napolitano – che, per le loro cariche istituzionali, avevano come primo interlocutore proprio il Presidente della Repubblica Scalfaro)» (pagg. 2252-2253).

<sup>48</sup> Sul punto si rinvia alle pagg. 2255-2257 della sentenza, che rimarca come tutte le voci circolate rimandavano a un interessamento degli stessi Cappellani a premere per la sostituzione di Amato: circostanza che s'infrange contro il netto diniego opposto da mons. FABBRI, della cui attendibilità non può dubitarsi solo sulla base del contrasto con quanto dichiarato dal teste FAZZIOLI: *il solo riferimento fatto dal teste Fazzioli ad un colloquio di molti anni successivo ai fatti e che, come sostenuto dallo stesso Mons. Fabbri, ben potrebbe essere stato frainteso in un contesto di un discorso più ampio, ma, nel contempo, fugace per la particolarità della occasione del nuovo incontro (il matrimonio della figlia del Fazzioli).*

non gli era stato specificato dal Ministro Conso se avesse dovuto ricoprire il ruolo di Direttore o di Vice Direttore, anche se il generico invito di recarsi al D.A.P. per prendere in mano la situazione gli aveva fatto pensare che sarebbe stato nominato Direttore del D.A.P.) e che ha trovato conferma nella testimonianza del dott. Fazzioli, a dire del quale che la scelta del dott. Giuseppe Falcone, venuto nella sua stanza per una sorta di passaggio di consegne e comunque per informarlo, sarebbe stata pressoché quella naturale, stante la lunga esperienza dallo stesso maturata sia al Ministero sia specificamente nel settore detenuti

L'ipotesi di nominare il dott. Giuseppe Falcone quale Direttore del D.A.P. tramontò presto per la fama di persona rigida che lo accompagnava (circostanza già riferita dallo stesso Falcone e confermata anche dal teste Fabbri): e sfumò per un soffio anche l'opzione minore della nomina a vice Direttore (in tal senso era stato interpellato dal nuovo Direttore Capriotti; e secondo Fabbri solo per l'occasionale l'indisponibilità di un dattilografo, non fu redatto il relativo decreto di nomina).

Ma il vero nodo era costituito dal fatto urgeva un approccio diverso alle problematiche del settore carcerario e il Direttore Amato sarebbe stato refrattario a qualsiasi suggerimento che potesse apparire come invasione delle sue prerogative.

E tra queste, in quel momento storico, ad assorbire l'impegno e l'attenzione di tutti, sia all'interno del D.A.P. sia all'esterno tra le altre Istituzioni, i politici e il mondo dei media, era soprattutto la problematica del cosiddetto regime del 41 bis, che aveva determinato forti reazioni, talvolta anche violente, all'interno delle carceri e prodotto un clima anche di intimidazione (come comprovato dalla lettera dei sedicenti familiari dei detenuti di Pianosa: v. infra), che faceva temere disordini, o, peggio ancora, la ripresa di una strategia stragista da parte delle organizzazioni mafiose.

14.3.6.- Una prima sia pure *indiretta conferma* il giudice di prime cure la trae dalla circostanza che già alla fine del mese di febbraio di quell'anno (1993), verosimilmente il giorno 27 secondo quanto si ricava da una annotazione nella agenda di quell'anno sequestrata all'imputato Mori, il Dott. Di Maggio ebbe già a prospettare all'amico e

collega Dott. Canali il proprio imminente trasferimento al DAP *nella prospettiva che il fronte del contrasto alla criminalità organizzata si fosse a quel punto spostato sulle problematiche carcerarie in quel momento di grande attualità* (così il teste Canali all'udienza del 4 giugno 2015).

E ne inferisce che già nel mese di febbraio 1993 aveva preso corpo il proposito di sostituire AMATO (e i successivi avvenimenti poi sfociati nella nomina del dott. DI MAGGIO, non promanante dal nuovo direttore del DAP, CAPRIOTTI lo confermano, a parere della Corte): proposito che non può che farsi risalire al Presidente della Repubblica Scalfaro, il quale, proprio in quei giorni aveva ricevuto il minaccioso esposto a firma dei sedicenti familiari dei detenuti di Pianosa.

La Corte ammette che non vi sono elementi sufficienti per concludere che il nome di Di Maggio fosse stato già fatto in quel frangente dal Presidente Scalfaro; ma – alla luce della testimonianza Canali – *vi sono fondate ragioni per ritenere che, quanto meno nell'orbita di quei soggetti istituzionali che potevano orientare le determinazioni del Presidente Scalfaro (in primis, il Capo della Polizia Parisi, che, infatti, come si vedrà nel Capitolo successivo, interverrà in tal senso e in modo determinante sicuramente nel successivo mese di giugno), si fosse già pensato di ricorrere al Dott. Di Maggio per sostituire (di fatto, al di là della nomina a Direttore del meno vigoroso Dott. Capriotti) il Dott. Amato.*

Quanto ai motivi per cui in quel momento si volesse il dott. Di Maggio anziché il dott. Amato e perché, poi, in effetti, si giunse in qualche modo a affidare al Di Maggio un ruolo di assoluto rilievo nella politica carceraria del D.A.P., una prima risposta il primo giudice la ricava già dalle dichiarazioni del teste Gifuni, il quale si è lasciato quasi sfuggire un cenno al fatto che Scalfaro fosse insofferente verso le posizioni di Amato ritenute “dure”.

Già l'individuazione del sostituto del Direttore del D.A.P. nella persona del Dott. Capriotti, che aveva posizioni ben diverse da quelle di Amato, come comprovato

dall'Appunto del 26 giugno 1993 (v. infra) e alcune annotazioni contenute nelle agende del Presidente CIAMPI dimostrano in modo lampante, ad avviso della Corte d'Assise che era precisa volontà del presidente Scalfaro giungere ad un ammorbidimento della linea di politica carceraria.



**CAPITOLO 15 Ter**  
**LE CONFERME DELLE CONCLUSIONI SULLE RAGIONI**  
**DELL'AVVICENDAMENTO DEL DIRETTORE DEL D.A.P.**  
**AMATO**

15.- La Corte d'Assise ritiene di poter ricavare le conferme alla validità della conclusione sopra rassegnata dalle dichiarazioni di Carlo Azeglio CIAMPI e soprattutto da alcune annotazioni contenute nelle sue agende; e dall'esposto anonimo indirizzato al Presidente della Repubblica (che in quel momento era Osca Luigi SCALFARO) da sedicenti parenti di detenuti, reclusi al 41 bis.

*Le dichiarazioni di Carlo Azeglio CIAMPI.*

All'udienza del 7 ottobre 2016, sull'accordo delle parti, a seguito dell'intervenuto decesso in data 16 settembre 2016 del teste Carlo Azeglio Ciampi, è stato acquisito il verbale delle sommarie informazioni da quest'ultimo rese al P.M. in data 15 dicembre 2010.

In quella sede Ciampi, ebbe, in sintesi, a dichiarare di non ricordare nulla riguardo all'avvicendamento al D.A.P. di Nicolò Amato e all'origine della proposta di nominare la nomina sia del dr. Capriotti che del dr. Di Maggio alle cariche rispettivamente di direttore e vice direttore del D.A.P.); ma anche di non avere ricordo di divergenze nel Governo da lui presieduto riguardo all'applicazione del c.d. 41 bis; e di non ricordare, dunque, neppure l'appunto inviato dal Direttore del D.A.P. Amato il 6 marzo 1993, ribadendo comunque con assoluta certezza che la linea del governo in tal senso era estremamente rigida e non c'erano Ministri, per quello che è il suo ricordo che avessero opinioni diverse in tema di contrasto alla criminalità organizzata.

Tuttavia, sui predetti temi, sarebbe stato utile compulsare le proprie agende custodite presso gli uffici del Quirinale.

E con ordinanza della Corte del 13 ottobre 2016, sono state, pertanto, acquisite, presso l'Archivio Storico della Presidenza della Repubblica, le copie delle agende utilizzate da Carlo Azeglio Ciampi nel periodo dal 28 aprile 1993 al 10 maggio 1994, durante il quale lo stesso aveva ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, limitatamente alle parti contenenti annotazioni sui temi rilevanti in questa sede, tra i quali, appunto, quello della sostituzione del Direttore del D.A.P. Nicolò Amato e della nomina dei Dott.ri Adalberto Capriotti e Francesco Di Maggio rispettivamente a Direttore e vice Direttore del D.A.P.

Orbene, tra le annotazioni rinvenute nelle agende del Presidente Ciampi che confermano il ruolo attivo del Presidente della Repubblica Scalfaro riguardo alla sostituzione di Nicolò Amato ed al nuovo assetto da dare ai vertici del D.A.P., v'è, innanzitutto, quella alla pagina del 4 giugno 1993, giorno in cui v'era all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri proprio il trasferimento di Nicolò Amato ad un organismo internazionale, dalla quale si ricava la preoccupazione, espressa da Scalfaro quella stessa mattina in una telefonata fatta alle ore 9,45 a Ciampi, che il Ministro Conso potesse recedere dalla determinazione di trasferire Amato (v. annotazione citata: *"9,45 Scalfaro (tel) – Preoccupato che Conso non tenga su caso Amato"*).

A tale annotazione, che già consente di dare un senso diverso da quello apparente alla precedente annotazione di Ciampi nella pagina del 18 maggio 1993 relativa ad un colloquio dello stesso Ciampi con Nicolò Amato nella quale si legge: *"11,40 Nicolò Amato – Vorrebbe altro incarico"*, perché fa comprendere come fosse ormai maturata la decisione di Scalfaro di sostituire Amato, fa seguito, e la Corte d'Assise la reputa *particolarmente illuminante e, quindi, dirimente* in proposito l'annotazione redatta dal Presidente Ciampi nella pagina dell'agenda del **6 giugno 1993**, a seguito di un colloquio con il Presidente della Repubblica Scalfaro (*"rappresenta di preoccupazioni per il seguito della successione di N. Amato alla Dir. Carceri; Conso avrebbe nominato anche un vice, troppo duro. Suggestisce che gli venga affiancato Giudice Di Maggio: fa capire che è stato interessato da Parisi. Chiamo quest'ultimo, che conferma quanto sopra. Chiamo allora Conso che, al contrario, mi riferisce che tutto*

*procede nel miglior modo; gli suggerisco di mandare messaggio che politica carceraria non cambia. E' d'accordo. Domani verrà da me. Riferisco a Scalfaro (il tutto fra 22 e 22,30)''.*

Se ne trae la conferma che il Presidente Scalfaro, contrariamente a quanto dichiarato al Pubblico Ministero il 15 dicembre 2010, ebbe un ruolo attivo nella fase della sostituzione del Direttore del D.A.P. Amato, preoccupandosi, non soltanto del sostituto di quest'ultimo, ma persino della nomina del vice, perché il soggetto all'uopo individuato dal Ministro Conso nella persona del dott. Falcone non era gradito al Presidente Scalfaro perché ritenuto *“troppo duro”*: *giudizio che, indirettamente, dato che il Dott. Falcone rappresentava la continuità della politica carceraria del D.A.P. guidato dal Dott. Amato, conferma, altresì, la ragione della sostituzione di quest'ultimo, che, altrimenti, avrebbe potuto essere vanificata ove al vertice del D.A.P. fosse rimasto un soggetto, appunto, ritenuto ugualmente “troppo duro” come il predecessore Amato.*

Ed è altrettanto illuminante, a parere del primo giudice, il fatto che il Presidente Scalfaro, in luogo del candidato scelto dal Ministro Conso – ma scartato da Scalfaro per la sua eccessiva *“durezza”* -, abbia suggerito al Presidente del Consiglio, su sollecitazione del Capo della Polizia Parisi, di *“affiancargli”* il dott. Di Maggio (benché Di Maggio, avendo ancora la qualifica di magistrato di tribunale, non aveva i requisiti per la nomina, tanto che successivamente si sarebbe fatto ricorso ad uno stratagemma burocratico ideato negli uffici del Ministero della Giustizia per superare quell'ostacolo).

Ciò confermerebbe quindi, da un lato, che il Capo della Polizia Parisi, come d'altra parte denunciato dal Direttore Amato e come si ricava da quell'intervento del febbraio 1993 sul caso di Poggioreale, propugnava una linea *“meno dura”* nella gestione del problema carcerario; e dall'altro che il Dott. Di Maggio, che pure aveva pur lui fama di essere un duro, *per essere stato, ciò nondimeno indicato come soggetto “meno duro” di Giuseppe Falcone, evidentemente era stato già adeguatamente “catechizzato” dal Capo della Polizia Parisi (che, come si ricava dall'annotazione sull'agenda del*

*Presidente Ciampi, infatti, fu il suo “sponsor”)* sulla necessità di attenuare in quel momento storico la durezza del regime carcerario. Cosa che, poi, come si vedrà, in concreto è effettivamente avvenuta con l’apporto – o, quanto meno, la non opposizione – del Dott. Di Maggio, che soltanto tardivamente si sarebbe reso conto della “scelleratezza” di quella linea fundamentalmente contraria alle sue idee. (Come si evincerebbe dalle dichiarazioni della Dott.ssa Ferraro, secondo cui, quando ella nel novembre 1993 ebbe a contestare a Di Maggio la mancata proroga dei provvedimenti di applicazione del regime del 41 bis, questi rispose “*Mi hanno preso la mano*”).

Ma ciò dimostra, a parere della Corte, che fino al novembre 1993 la linea “meno dura” del D.A.P. era stata sposata anche da Di Maggio, posto che questi era stato nominato in quel ruolo di vice direttore del D.A.P. proprio per la finalità esplicitata dal Presidente Scalfaro al Presidente del Consiglio Ciampi, e propugnata anche dal Capo della Polizia Parisi, di scongiurare il rischio che la nomina di un vice direttore del DAP “*troppo duro*” potesse rendere inefficace la sostituzione del Direttore Amato con il Dott. Capriotti.

La Corte aggiunge che il CAPRIOTTI, per il suo carattere notoriamente più “debole”, non avrebbe saputo fronteggiare un vice dal carattere “forte”, quale sarebbe stato Giuseppe Falcone; e quale, in concreto, fu, ma per il raggiungimento di un risultato opposto a quello paventato, il Dott. Di Maggio poi in effetti nominato (ossia una personalità “forte”, ma debitamente “catechizzato” sulla linea da intraprendere).

#### *La lettera dei sedicenti familiari dei detenuti*

Un’ulteriore, quanto meno indiretta, conferma del rigore perseguito dal Direttore Nicolò Amato nell’attuazione della politica carceraria soprattutto nei confronti degli appartenenti alla criminalità organizzata si trae, altresì, dal documento n. 5.b della produzione del P.M. all’udienza del 26 settembre 2013 (poi acquisito con ordinanza del 17 ottobre 2013).

Si tratta di una nota in data 1 marzo 1993 a firma del Capo della Polizia con la quale si trasmette al Ministro della Giustizia “l’unito esposto a firma di alcuni detenuti”.

In tale esposto, con timbro di ricezione in entrata del 17 febbraio 1993, indirizzato al Presidente della Repubblica e, per conoscenza, al Papa, al Vescovo di Firenze, al Cardinale di Palermo, al Ministro di Grazia e Giustizia, al Presidente del Consiglio, al C.S.M., al Ministro dell'Interno, al Giornale di Sicilia, al Dott. Maurizio Costanzo e al Dott. Vittorio Sgarbi, si denunciano abusi e maltrattamenti di cui sarebbero stati vittima i detenuti sottoposti al regime di detenzione speciale, e segnatamente quelli reclusi a Pianosa. E si lanciano accuse veementi contro il dittatore AMATO e gli *squadristi* al suo servizio; ma al contempo si evoca – non senza accenti di minaccia - la responsabilità del Capo dello Stato, quale suprema magistratura chiamata a garantire il rispetto dei diritti umani.

Per il testo integrale si rimanda alle pagg. 227-2273 della sentenza, rammentando che la vicenda sarò oggetto di successivo richiamo in parte motiva.

Si tratta comunque di una lettera certamente inquietante per il tono minaccioso rivolto alla più Alta Carica dello Stato e che venne rinvenuta in un faldone di atti relativi al penitenziario di Pianosa, e a seguito di ricerche sollecitate dal Dott. Chelazzi nell'ambito delle indagini che il detto magistrato di Firenze stava svolgendo in ordine alle stragi (cfr. ARDITA all'udienza dell'11 dicembre 2014).

Secondo quanto si legge in sentenza, questa lettera *probabilmente fu trasmessa dal Ministero dell'Interno al DAP, nei cui archivi fu rinvenuto, con successiva nota di risposta* (v. ancora ARDITA), nel senso dell'esclusione della fondatezza dell'esposto medesimo nelle parti evidentemente concernenti gli eventuali abusi commessi dalle guardie carcerarie.

Ma la sentenza annota come sia singolare che tale esposto non sia stato rinvenuto presso l'archivio del suo principale e diretto destinatario, il Presidente della Repubblica, nonostante sia stato da quest'ultimo certamente ricevuto e letto, come è faticosamente emerso dalla sofferta deposizione del teste Gaetano Gifuni, già Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, che tuttavia non sa spiegare come mai la detta lettera non si rinviene più negli archivi, dove di regola si ritrovano a

fine mandato tutti gli atti che il Presidente ha trasmesso al Capo di Gabinetto per essere custoditi nell'archivio storico.

Altrettanto singolare, annota ancora la Corte, che di tale esposto non siano stati informati, né il neo Ministro Conso (come emerge dalle dichiarazioni acquisite), né, soprattutto, il Direttore del D.A.P. Amato, il quale, infatti, ha riferito di avere appreso soltanto recentemente – grazie alle rivelazioni del magistrato che avendo ricoperto l'incarico di direttore dell'ufficio detenuti del D.A.P. ne parlò nel 2012 (si riferisce ad ARDITA) - di tale lettera inviata nel febbraio 1993 da sedicenti familiari di detenuti al Presidente della Repubblica e ad altri destinatari; e trova incredibile che non ne sia stato informato nella sua qualità di Direttore del D.A.P., sia perché competente per materia, per gli argomenti trattati nella lettera, sia perché lui stesso destinatario di minacce o di apprezzamenti minacciosi. E azzarda una sua spiegazione sulle ragioni per cui venne tenuto all'oscuro<sup>49</sup>.

Così pure Andrea Calabria, vice direttore dell'Ufficio Detenuti del D.A.P., ha riferito di non avere avuto alcuna notizia della detta lettera inviata nel febbraio 1993 da sedicenti familiari di detenuti di Pianosa (*“No, io di questa lettera ne ho letto sui giornali, sulle cronache recenti insomma”*); ed altrettanto ha detto Edoardo Fazzioli, all'epoca ancora vice direttore del D.A.P., precisando che quando gli veniva passato un documento per la trattazione della relativa pratica, lui apponeva una sua sigla per smistarla ad altri uffici o alla segreteria di sicurezza, che sul documento esibitogli non figura.

Inoltre, la lettera era stata trasmessa al DAP dal Capo di gabinetto o dal vice capo di gabinetto del Ministro (della giustizia) con preghiera di svolgere gli opportuni accertamenti e dare notizie, e figura persino un'annotazione di sollecito che fa

---

<sup>49</sup> Sul punto la Corte ritiene «che non vi sono elementi sufficientemente certi che possano supportare la tesi di Nicolò Amato per la quale quell'esposto gli fu taciuto perché la sua conoscenza e diffusione avrebbe reso difficile quell'avvicendamento alla Direzione del D.A.P. che già in quel mese, come si è visto sopra, si iniziava a prospettare: ancorché tale tesi appaia supportata dalle dichiarazioni di alcuni testimoni che fanno pensare ad un'effettiva volontà di limitare quanto più possibile la diffusione di quella lettera persino tra coloro che, essendo al vertice del D.A.P., avrebbero avuto ben ragione di conoscerla».

presumere che quel documento sia stato “lavorato”. E’ verosimile che sia andato all’ufficio della Polizia Penitenziaria, oppure all’Ufficio detenuti, ma è certo che FAZZIOLI, vice direttore del DAP, non ne ebbe alcuna notizia.

Mons. Fabbri, vice ispettore generale dei Cappellani delle carceri ha a sua volta, ha escluso che della lettera sia venuto a conoscenza l’Ispettorato Generale, sebbene le lettere indirizzate al Papa – come queste – passassero tutte dal loro ufficio.

Ennio Mastropietro, comandante di Sicurpena, ha dichiarato invece che fu informato, ma solo ufficiosamente, dell’esistenza di quella lettera soltanto dopo alcuni mesi, quando s’era sparsa la voce in relazione alla situazione di crescente tensione nelle carceri ma dell’importanza della lettera ci si rese conto soltanto successivamente, a seguito delle stragi

E La Greca Giuseppe, all’epoca vice capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia e Loris D’Ambrosio confermano di non avere mai avuto cognizione dell’esposto (D’Ambrosio, in particolare, ricorda pure lui di avere appreso della sua esistenza dal libro del dr. ARDITA, come ebbe a confermare anche al dr. GIFUNI che gli chiedeva ragguagli in merito).

Ma il dato saliente che la Corte ritiene di dover evidenziare è il fatto che nella lettera in questione, certamente ispirata dai mafiosi effettivamente reclusi nel carcere ubicato nell’isola di Pianosa, *il Direttore Amato venga indicato come il responsabile di quelle condizioni carcerarie di particolare durezza lamentate dai detenuti medesimi (...) così smentendo la contraria immagine del Direttore Amato che, anche in questo processo, si è tentato di accreditare per escludere che la sostituzione di quest’ultimo possa essere stata determinata dalla volontà di attenuare il rigore del regime carcerario applicato ai mafiosi.*

## CAPITOLO 16 Ter

### LA NOMINA DEI NUOVI VERTICI DEL D.A.P.

16.- Della possibilità che cominciava a profilarsi già nel febbraio 1993 di un approdo del Dott. Francesco Di Maggio al D.A.P., lo stesso DI MAGGIO, verosimilmente il giorno 27 febbraio 1993 ebbe a parlare, in occasione di un incontro a Roma, con l'amico e collega Dott. Canali (sentito all'udienza 4 giugno 2015) al quale fece capire che quell'opzione era sicura e imminente, tanto che gli chiese di andare a lavorare con lui. Ma CANALI obiettò che aveva fatto la scelta di andare in prima linea (alla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto) e non intendeva lasciare il suo ufficio impegnato nell'indagine sull'omicidio di Beppe ALFANO, anche se Il DI MAGGIO gli obiettò che la lotta alla mafia adesso si combatteva nelle carceri, dove e da dove i mafiosi ancora comandavano. *È dalle carceri che bisogna tagliare i rapporti con l'esterno. Disse: ti pare che nelle carceri non si comanda? Si comanda ancora?*

E quando CANALI gli disse che aveva voglia di stare in prima linea nella lotta alla mafia, DI MAGGIO si spazientì e replicò che la prima linea della lotta alla mafia era nelle carceri.

16.1.- La Corte rimarca ancora la coincidenza temporale di tale prospettazione con quella lettera minacciosa dei sedicenti familiari dei detenuti che poco prima aveva raggiunto il Presidente della Repubblica Scalfaro e, soprattutto, con il giudizio di eccessiva durezza formulato in ordine all'operato del Direttore del D.A.P. Amato dal Capo della Polizia Parisi: che, poi, sarebbe stato il principale "sponsor" della nomina del Di Maggio così come inconfutabilmente comprovato dall'annotazione sulla agenda del Presidente del Consiglio Ciampi concernente un colloquio da quest'ultimo avuto con il Presidente della Repubblica Scalfaro il 6 giugno 1993 e la conferma successivamente avuta direttamente da Parisi.

La sentenza approfondisce quindi tutti i retroscena dell'iter che portò alla designazione di CAPRIOTTI, prima e poi a quella del DI MAGGIO, che all'epoca, aveva la qualifica



di magistrato di tribunale, e quindi non aveva i titoli per ricoprire gli incarichi di vertice del D.A.P..

Ripercorrendo la testimonianza del Vice Ispettore dei Cappellani Fabbri, sull'incontro che lui stesso e il suo superiore CURIONI ebbero con il Ministro CONSO (che, dopo avere approvato quel nominativo, lo invitò a contattare, appunto, il Dott. Capriotti per acquisirne la disponibilità), e sulle garanzie di affidabilità che per consonanze di vedute oltre che per devozione religiosa (addirittura un baciapile lo definisce lo stesso FABBRI) dava loro un magistrato come CAPRIOTTI, che ben conoscevano perché all'epoca in cui questi aveva diretto l'Ufficio secondo del Ministero, da cui dipendevano i 50 o 60 mila uomini della Polizia Penitenziaria, avevano rapporti di frequentazione quasi settimanale.

E venne, così, nominato, ancora secondo la testimonianza di Fabio Fabbri, un Direttore del D.A.P. in linea di principio contrario al regime del 41 bis proprio nel momento in cui si approssimava la scadenza annuale dei provvedimenti applicativi di tale regime adottati all'indomani della strage di via D'Amelio (come rammenta il dr. ARDITA, Direttore dell'Ufficio detenuti del D.A.P. nel periodo dal 2002 al 2011 Sebastiano Ardita).

E la sentenza salda alla testimonianza di Fabbri le dichiarazioni di Conso, che ha confermato che la scelta del Dott. Capriotti fu avallata dal Capo dello Stato Scalfaro (v. dich. Conso del 21 dicembre 2011), anche se dice di avere informato il Presidente Scalfaro della nomina di Capriotti a cose fatte, poichè non sarebbe stato corretto anticipare la sua designazione, anche perché se poi SCALFARO non avesse approvato, avrebbe meso in imbarazzo il prescelto.

Evidentemente, annota la Corte, ignorando che il Presidente Scalfaro era stato, comunque, già informato dell'intendimento di nominare il Dott. Capriotti da Mons. Fabbri ed aveva approvato quella nomina tanto che quest'ultimo aveva speso proprio il nome del Presidente per convincere Capriotti ad accettare l'incarico (v.Fabbri).

Invece, la versione del Presidente Scalfaro, secondo cui non seppe nulla riguardo all'avvicendamento al vertice del D.A.P. tra il Dott. Nicolò Amato e il Dott. Adalberto

Capriotti, è smentita come s'è visto pure dal Presidente del Consiglio Ciampi, che pur non ricordando nulla di quell'avvicendamento, ha fatto riferimento alla sua agenda, in cui figura tra le altre l'annotazione già citata del 6 giugno 1993 che, a sua volta, smentisce inequivocabilmente ed incontestabilmente la negazione del Presidente Scalfaro. Così come il ruolo di Scalfaro nella nomina di Capriotti è stato confermato dal suo più stretto collaboratore, Gaetano Gifuni, Segretario della Presidenza della Repubblica. E la pregressa conoscenza tra il Presidente Scalfaro e il Dott. Capriotti era nota al D.A.P. (come si evince anche dalla testimonianza di Fazzioli) ed allo stesso Nicolò Amato; e divenne già allora dato di comune e diffusa conoscenza all'interno dello stesso D.A.P. che Capriotti (così come anche Di Maggio) era stato nominato alla Direzione del D.A.P. per diretto volere del Presidente della Repubblica Scalfaro (v. anche testimonianza del Direttore dell'Ufficio Detenuti Salvatore Cirignotta).

16.2.- Alla stregua delle risultanze probatorie come sopra richiamate La Corte sul punto conclude che, una volta decisa dal Presidente Scalfaro la sostituzione del Direttore del D.A.P. Nicolò Amato con l'intento di attenuare il rigore carcerario, la scelta cadde, previo concerto innanzitutto tra lo stesso Presidente Scalfaro ed i Cappellani Curioni e Fabbri sui quali il primo riponeva estrema fiducia, sulla persona del Dott. Capriotti; e fu poi comunicata al Ministro Conso ed al Presidente del Consiglio Ciampi che la condivisero, ancorché il Ministro Conso, nella sua "ingenuità" di studioso alieno agli "affari di Palazzo", possa avere ritenuto, invece, di avere egli autonomamente scelto, sia pure su suggerimento di qualcuno all'interno del D.A.P., il Dott. Capriotti e di averne egli informato il Presidente Scalfaro a cose fatte.

Più complessa, invece, è stata la vicenda della nomina del Dott. Di Maggio quale vicedirettore del D.A.P., benché sponsorizzato dal capo della polizia PARISI, a causa della mancanza dei requisiti prescritti.

La sentenza – tenuto conto della rilevanza che la vicenda relativa alla nomina del dr. DI MAGGIO riveste nella prospettazione accusatoria - si sofferma quindi sull'escamotage cui si ricorse per aggirare l'ostacolo della mancanza dei requisiti.

## **CAPITOLO 17 Ter**

### **LA NOMINA DI FRANCESCO DI MAGGIO**

#### **A VICEDIRETTORE DEL D.A.P.**

17.- Fu lo stesso Di Maggio, consapevole di tale impedimento, che si attivò per superarlo rivolgendosi, innanzitutto, al Direttore degli Affari Penali del Ministero della Giustizia, la Dott.ssa Liliana Ferraro, che vantava una lunga esperienza in quel Ministero e che avrebbe, dunque, potuto suggerire la soluzione più opportuna.

Come in effetti avvenne, perché quando Di Maggio le chiese conferma della sua mancanza di titoli, e cioè il non aver ricoperto uffici direttivi (come del resto era stato per il dr. FALCONE) e in più l'insufficiente anzianità di servizio o per meglio dire di anzianità, per ricoprire il ruolo di vicedirettore del DAP e le chiese come ovviare, lei, esaminando la normativa, accertò che gli aspiranti che non avessero i requisiti prescritti potevano essere nominati Prefetti o Dirigenti generali. Di Maggio poi le chiese di aiutarlo a preparare una bozza del provvedimento di nomina da sottoporre, al Consiglio dei Ministri; tale bozza fu, quindi, preparata nel suo ufficio con l'aiuto anche del Dott. Loris D'Ambrosio, al quale sempre si rivolgeva per le parti normative delle procedure. Peraltro, la predisposizione della bozza del decreto di nomina le fu sollecitata soltanto da Di Maggio come favore personale, ed ella non ne informò alcuno, anche perché Di Maggio le aveva detto che aveva concordato con Conso quel trasferimento e che il Presidente Scalfaro era informato, e lei ne dedusse che qualcuno lo aveva autorizzato a fare quanto necessario.

Ricorda che certamente non era presente Gaetano Gifuni, che all'epoca era segretario generale del Quirinale, e d'altra parte non ricorda di avere mai visto Gaetano GIFUNI al Ministero (N.d.R.: le viene contestato l'inciso dell'intercettazione del colloquio con MANCINO in cui si fa riferimento alla presenza di GIFUNI, ma è un equivoco: D'AMBROSIO dice che GIFUNI era *qui*, alludendo alla sua presenza in servizio al

Quirinale dove infatti si trovava lo stesso D'AMBROSIO all'epoca dell'intercettazione, avendo preso il posto proprio di GIFUNI);

17.1.- Anche questo aspetto della vicenda è stato esplorato ritagliando per farne oggetto di poi di un giudizio di sintesi le parti pertinenti delle testimonianze di alcuni dei diretti protagonisti, a partire dalla citata Liliana FERRARO (pagg. 2297-2309) e dal compianto Loris D'AMBROSIO, che all'epoca prestava servizio all'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia.

La Corte attribuisce le iniziali reticenze della Ferraro all'intento di nascondere alcune sue conoscenze per frapporre ostacoli alla complessa ricostruzione accusatoria che già iniziava ad emergere dalle indagini allora condotte dalla Procura della Repubblica di Firenze; e reputa che soltanto dopo esservi stata costretta da sopravvenute emergenze conoscitive, abbia, poi, ob torto collo fatto parziali ammissioni trincerandosi dietro la giustificazione del cattivo ricordo per il tempo trascorso.

Ma ulteriori anomalie la Corte ritiene di poter desumere anche dal ruolo di Loris D'Ambrosio, cui la FERRARO ha fatto riferimento, e che era stato già una prima volta esaminato sulla vicenda in data 20 marzo 2012, e aveva detto che nel 1990 aveva fatto rientro all'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia e di non avere avuto più occasione, quindi, di incontrare il Di Maggio (che aveva conosciuto quando entrambi prestavano servizio all'Alto Commissariato per la lotta alla mafia) sino al giugno 1993, quando il predetto lo informò che sarebbe stato nominato Vice Direttore del D.A.P. ed egli gli aveva esternato le sue perplessità per l'assenza della necessaria qualifica prevista dalla legge del 1990; ma lui replicò che stava per essere nominato dirigente generale; e alla sua obiezione che ciò avrebbe comportato il definitivo abbandono della magistratura e relativo trattamento retributivo, rispose che l'aveva messo in conto e gli andava bene.

Aveva aggiunto di ignorare attraverso quali percorsi si era addivenuti a quella nomina del Di Maggio, non avendone mai parlato né con la dott.ssa FERRARO né con la dott.ssa POMODORO, e poteva dire solo che a norma di legge la nomina era di competenza del Ministro, su proposta del Capo Dipartimento. Ha poi saputo che il Ministro CONSO ha

dichiarato che non lo aveva mai conosciuto in precedenza e che neanche CAPRIOTTI lo conosceva e questa per la sua esperienza, era una singolarità rispetto alla prassi normale.

*L'intercettazione della conversazione telefonica tra Loris D'AMBROSIO e Nicola MANCINO del 25 novembre 2011.*

Senonché, in una delle conversazioni intercettate sull'utenza dell'imputato MANCINO, la n. 154 del 25 novembre 2011 ore 21:07, Loris D'Ambrosio, in alcuni passi, fa cenno alla vicenda della nomina di Di Maggio (oltre che ad altre vicende comunque connesse ai fatti oggetto del presente processo) in termini molto diversi da quelli che avrebbe poi riferito con la testimonianza del 20 marzo 2012.

La sentenza riporta quindi i passi che concernono in generale la questione del regime del 41 bis che i due interlocutori affrontano dopo che il Mancino informa D'Ambrosio di essere stato citato a Palermo per essere sentito dal P.M.; e nell'ambito del discorso si innesta il riferimento alla nomina del Di Maggio e alle sue anomalie, nonché all'essere stato lo stesso D'Ambrosio presente al confezionamento della minuta del decreto di nomina presso la segreteria della Ferraro (v. pagg. 2314-2320):

Da tale intercettazione si evince come il Dott. Loris D'Ambrosio avesse ben compreso la centralità della nomina al D.A.P. del Dott. Di Maggio nell'interesse del Capo della Polizia Parisi e del Col. Mori ai quali era particolarmente legato, ancorché il medesimo Dott. D'Ambrosio ritenesse più plausibile, conoscendo il Dott. Di Maggio, che quell'interesse fosse diretto più che ad ottenere un alleggerimento del 41 bis, piuttosto a consentire l'accesso nelle carceri dei suoi (di Di Maggio) "amici" per avere, evidentemente senza vincoli, colloqui investigativi con i detenuti, e quindi un alleggerimento del 41 bis, al più, a vantaggio di possibili confidenti (ma su questa lettura offerta dal D'Ambrosio si tornerà diffusamente).

Il giudice di prime cure ritiene però che tale secondo "interesse" (quello di potere accedere più facilmente ai colloqui con i detenuti bypassando l'autorità giudiziaria),

ove sussistente, non esclude l'altro connesso all'attenuazione del rigore carcerario pure certamente perseguito con la nomina di Di Maggio.

In ogni caso, dalla conversazione intercettata emerge che anche Loris D'Ambrosio, riguardo alla nomina di Di Maggio, fosse a conoscenza di ben più di ciò che avrebbe poi riferito al P.M. il 20 marzo 2012 (“...ricordo chiaramente il Decreto scritto... D.P.R. scritto nella stanza della Ferraro. Il D.P.R. che lo facevo Capo del... Vice Capo del DAP...”) dal momento che Di Maggio in quel momento, quale magistrato di tribunale, non aveva l'anzianità di servizio richiesta per ricoprire l'incarico di vicedirettore del D.A.P.

#### *Le successive dichiarazioni di Loris D'AMBROSIO*

Loris D'Ambrosio, in conseguenza, è stato ancora sentito dal P.M. in data 16 maggio 2012 (anche tali dichiarazioni sono state acquisite agli atti del fascicolo del dibattimento in quanto divenute irripetibili a seguito del sopravvenuto decesso del teste), allorché è ritornato, innanzitutto, in termini generali, sulla procedura di nomina di Di Maggio. In generale, occorrerebbe l'approvazione della proposta in sede di Consiglio dei Ministri e quindi l'emanazione di apposito D.P.R. da parte del Presidente della Repubblica. Ma in caso di nomina a dirigente generale presso la presidenza del consiglio, la L. 400 prevede un provvedimento autonomo, che non richiede il decreto presidenziale.

Ha ribadito, nel contempo, di non avere mai saputo, in concreto, come si pervenne alla nomina del Di Maggio medesimo, e né la FERRARO né la POMODORO gli specificarono come e dove scrissero il provvedimento in questione che non ha mai visto. Ma dopo che il P.M. gli ha contestato l'intercettazione del 25 novembre 2011, il teste non ha potuto che imbarcarsi nel tentativo di giustificare e confermare, comunque, le sue precedenti dichiarazioni.

In sostanza, egli ribadisce che quel provvedimento (cioè il decreto vero e proprio) non l'ha mai visto, ma al contempo non esclude che una bozza possa averla predisposta,

perché sapeva solo che DI MAGGIO doveva andare al DAP, ma non sapeva a quale ufficio.

Su altri passaggi delle conversazioni intercettate col Sen. Mancino in cui si faceva riferimento alla questione dell'alleggerimento del regime del 41 bis e all'esistenza al riguardo di "due scuole di pensiero", il teste ha ribadito quanto già esposto al Mancino nella conversazione del 25 novembre 2011 e cioè che, per quanto a sua conoscenza, il Di Maggio era contrario a tale alleggerimento e che, pertanto, la sua nomina al D.A.P. non avrebbe potuto avere tale finalità, ma semmai, quella di favorire l'accesso alle carceri di personale investigativo dei Carabinieri per acquisire informazioni presso detenuti ed eventualmente arrivare a veri e propri rapporti di collaborazione; e quindi l'intento di chi volle la nomina del DI MAGGIO poteva essere solo quella di implementare questo tipo di attività info-investigativa e di prevenzione, ma, soprattutto, l'ingresso dei Carabinieri del R.O.S., precisando, però, di non avere alcuna certezza dell'esistenza di colloqui non autorizzati da lui soltanto ipotizzati; mentre ad un effettivo alleggerimento del 41 bis era favorevole la cordata CONSO e componente cattolica.

\*\*\*

La sentenza non insiste oltre nel richiamare l'imbarazzo manifestato da Loris D'Ambrosio, anche in considerazione della sua totale estraneità ai fatti che sono oggetto del presente processo e del ruolo marginale avuto in quell'episodio citato nella conversazione intercettata (grazie alla quale, peraltro, è poi "tornata" la memoria anche alla Ferraro) e, poi, ripreso nelle dichiarazioni del 16 maggio 2012.

Non può però esimersi dall'interrogarsi sulle ragioni di tanto voluto "mistero" (nel senso della reticenza di una persona integerrima come il compianto Loris D'AMBROSIO) attorno ad una nomina, quella del Di Maggio a vicedirettore del D.A.P., che aveva sì richiesto una forzatura, ma sotto questo profilo certo non costituiva e non costituisce un unicum neppure per il D.A.P. (le difese di Subranni, Mori e De Donno hanno più volte citato il precedente dello stesso Nicolò Amato, ancorché questo, per vero, appaia diverso nella sostanza).

E l'unica spiegazione di tanto riserbo sembra essere la riconducibilità della nomina di Di Maggio al volere del Capo dello Stato Scalfaro, che, quindi, si voleva evitare di coinvolgere, tanto più che questi già due anni prima aveva dichiarato di non sapere nulla di quella nomina (v. dich. Scalfaro sopra già riportate).

La Corte precisa che è solo una deduzione, ancorché fondata su considerazioni logiche alla stregua di fatti accertati e sull'assenza di apparenti ragioni alternative; ma è vero pure che v'è agli atti la prova inconfutabile dell'intervento del Presidente Scalfaro sul Presidente del Consiglio Ciampi affinché si pervenisse alla nomina del Di Maggio al D.A.P. (v. annotazione alla pag. 6 giugno 1993 dell'agenda del Presidente Ciampi acquisita agli atti).

#### *Le dichiarazioni di Livia POMODORO*

Nello stesso solco delle predette testimonianze si colloca anche quella resa il 27 febbraio 2015 dalla dott.ssa Livia POMODORO.

Anche La POMODORO - che pure ha ammesso di avere all'epoca un rapporto di frequentazione col Di Maggio anche in occasioni conviviali e ricopriva ancora il ruolo di Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia - ha negato qualsiasi conoscenza sulla nomina dei nuovi vertici del DAP nel giugno 1993, adducendo che in quel periodo aveva già il pensiero rivolto al nuovo incarico direttivo che avrebbe assunto di lì a poco come Presidente del Tribunale dei Minori di Milano. E si è limitata a dire che comunque il dr. DI MAGGIO era molto conosciuto e quindi probabilmente noto anche al Ministro CONSO.

#### *Le testimonianze di Salvatore CIRIGNOTTA e di Eugenio MORINI*

Ma che lo stesso Francesco Di Maggio non nascondesse ed anzi vantasse la riconducibilità diretta della sua nomina al D.A.P. al volere del Presidente della Repubblica Scalfaro è comprovato dalle testimonianze rese in questo processo da **Salvatore CIRIGNOTTA** (che fu, a sua volta, chiamato alla carica di Direttore dell'Ufficio Detenuti del D.A.P. proprio da Francesco Di Maggio), a dire del quale Di



Maggio addirittura si vantava di essere inamovibile dal suo ruolo al vertice del D.A.P. perché era stato proprio il Presidente della Repubblica Scalfaro che lo aveva voluto in quel ruolo (e a sostegno di quanto riferito, lo stesso teste Cirignotta ha ricordato almeno due specifici episodi, per i quali si rimanda alle pagg. 2335-2336); e dal Generale Eugenio MORINI, all'epoca ancora Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Gallarate, ma già amico di lunga data del Di Maggio, sin dal 1983, quando DI MAGGIO era alla procura di Milano (un legame corroborato dall'essere entrambi figli di marescialli dell'Arma, e da una frequentazione anche familiare, perché i figli erano compagni di scuola e sovente le rispettive famiglie trascorrevano le vacanze insieme) Ebbene, il teste Morini, esaminato all'udienza del 30 marzo 2017, ha riferito, innanzitutto, di essere stato informato da Di Maggio dell'incarico al D.A.P. con una telefonata fattagli una o due settimane prima di assumerlo; e che si trattava proprio della funzione di ViceDirettore del D.A.P. tanto che lo stesso Di Maggio gli aveva proposto di fargli da Capo di Gabinetto, proposta che, tuttavia, egli aveva declinato. In tale contesto, il teste Morini ha riferito che Di Maggio gli disse espressamente che avrebbe ricoperto quell'incarico per volere del "Colle"

E non può certo dubitarsi, chiosa la sentenza che Di Maggio abbia con quel termine indicato direttamente il Presidente della Repubblica Scalfaro.

## CAPITOLO 18 Ter

### I RAPPORTI TRA ADALBERTO CAPRIOTTI E FRANCESCO DI MAGGIO

18.- Unanimes testimonianze, a parere della Corte, sono state raccolte sull'assoluta diversità dei caratteri del Direttore del D.A.P. Capriotti e del Vice Direttore Di Maggio e, quindi, da un lato, sull'assenza sostanziale di dialogo tra gli stessi; e, dall'altro, sulla prevaricazione, per il suo carattere più forte, del secondo sul primo con l'effetto che il Di Maggio divenne il reale e riconosciuto punto di riferimento di tutti coloro che, tanto all'interno quanto dall'esterno, intendevano interloquire con il vertice del D.A.P., riducendo, conseguentemente, il Dott. Capriotti ad una figura pressoché di sola rappresentanza.

E infatti, annota la sentenza, fu sempre Di Maggio a rappresentare il D.A.P. (e mai il Direttore Capriotti) nelle riunioni del Comitato Nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, persino nelle occasioni più cruciali dell'estate del 1993, dopo le stragi di Milano e Firenze (v. verbali del detto Comitato acquisiti agli atti).

Nella valutazione della Corte d'Assise, si tratta di un aspetto tutt'altro che secondari, perché la debolezza del CAPRIOTTI a fronte dell'esuberante personalità del DI MAGGIO avrebbe posto le premesse *per una inevitabile subalternità con il vice direttore che sarebbe stato, poi, nominato nella persona del Dott. Di Maggio.*

18.1.- Con accenti diversi ma sostanzialmente convergenti nel delineare questa diversità di carattere si sono espressi Mons. Fabbri (il quale ha riferito che già allorché ebbe a contattare il Dott. Capriotti per proporgli l'incarico di Direttore del D.A.P. quest'ultimo manifestò il desiderio che gli fosse affiancato un vice dal carattere "forte"); ma anche il Ministro Conso, che ha definito infatti "docile" il Dott. Capriotti a fronte della trasbordante personalità del Di Maggio, giudizio che, peraltro, collima con quello dello stesso Di Maggio secondo quanto riferito in questa sede dal teste Eugenio Morini, il quale rammenta che DI MAGGIO non aveva molta considerazione del Capo Dipartimento.

E analoga percezione dei rapporti tra il Direttore Capriotti ed il vice Direttore Di Maggio si ricava ancora da fonti interne al DAP, come il vice Direttore dell'Ufficio Detenuti **Andrea CALABRIA**, a dire del quale il secondo sostanzialmente imponeva al primo le proprie decisioni e del Direttore dell'Ufficio Detenuti (peraltro chiamato a tale incarico dallo stesso Dott. Di Maggio) **Salvatore Cirignotta** che ha individuato in Di Maggio il “vero” capo del D.A.P. mentre Capriotti “non contava niente”.

Dello stesso tenore anche le dichiarazioni del teste **Massimo PARISI** (esaminato all'udienza del 28 maggio 2015), all'epoca vicedirettore del carcere di Milano-Opera, a dire del quale era diffusa all'interno del D.A.P. la percezione che il Dott. Di Maggio ne fosse l'effettivo capo del DAP.

Ma al contempo, tra Capriotti e Di Maggio v'erano contrasti nel merito delle scelte operative del D.A.P.; e ne hanno riferito, annota la sentenza, Loris D'Ambrosio e, con riferimento ad un'esperienza diretta, il Comandante di SICURPENA Ennio Mastropietro (v. testimonianza resa il 19 marzo 2015, riportata a pag. 2344-2345).

D'altra parte, lo stesso Capriotti (che nel giudizio di primo grado si è avvalso della facoltà di non rispondere in quanto indagato in procedimento connesso per il reato di false informazioni al pubblico ministero: v. verbale udienza del 4 febbraio 2015), in occasione di una sua audizione in data 12 aprile 2011 dinanzi la Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia (v. Doc. n. 16b della produzione del P.M. del 26 settembre 2013 acquisita con ordinanza del 17 ottobre 2013), ha precisato di non sapere chi propose il suo nome quale Direttore del D.A.P. e confermato che non fu lui a proporre Di Maggio come vice direttore, così confermando l'anomalia della individuazione del vice senza che il Direttore del D.A.P. (già nominato il 4 giugno 1993) ne fosse a conoscenza; nonché – così ritiene di poter affermare il giudice di prime cure - la circostanza che verosimilmente prima di quel decreto che ne avrebbe consentito la nomina (D.P.R. del 23 giugno 1993) e, comunque, prima di Capriotti, Di Maggio, di fatto, si era già insediato al D.A.P. (“..trovai insediato il Dott. Di Maggio...”); e ha confermato di non avere avuto con Francesco Di Maggio rapporti cordiali (“...i miei rapporti con lui non erano molto affettuosi o correlativi...”).

### *La testimonianza di Salvatore Tito DI MAGGIO*

All'udienza del 10 luglio 2015 è stato esaminato il teste Salvatore Tito Di Maggio, senatore della Repubblica dal 2013 e membro della Commissione Parlamentare Antimafia, con la quale aveva, quindi, partecipato ad audizioni su vicende relative a questo processo, e fratello di Francesco Di Maggio, col quale intratteneva un rapporto particolarmente stretto.

Il teste, dopo aver riferito di una propria iniziativa intrapresa sollecitando un'intervista rilasciata al giornalista Giovanni BIANCONI e pubblicata sul Corriere della Sera dell'1 luglio 2012 con la finalità di tutelare la memoria del fratello, ha pure lui confermato che questi aveva un rapporto di conoscenza e di reciproca stima con il Presidente della Repubblica Scalfaro che certamente aveva influito sulla sua successiva nomina a vice direttore del DAP (un rapporto che risale a quando suo fratello si era occupato quale sostituto della Procura di Milano del caso EPAMINONDA, favorendone il "pentimento", mentre SCALFARO era Ministro dell'Interno). Così come, ancor prima, aveva influito, a suo dire, sulla decisione di Scalfaro di far rientrare Francesco Di Maggio a Roma per poter fare da collegamento tra il mondo politico e il mondo giudiziario in relazione alle indagini note col nome di "tangentopoli" ("*una sorta di ufficiale di collegamento tra il Palazzo di Giustizia di Milano e il Ministero della Giustizia di Roma*"), trovando un soluzione legislativa che poi, però, non fu presa in considerazione, (e si arriva al c.d. *Decreto Salva Ladri*) e fa risalire questo progetto di collaborazione istituzionale ai primi mesi del '93.

Anche per tale ragione, sempre secondo quanto riferito dal teste, il fratello aveva avuto modo di incontrare il Ministro Conso già nel febbraio 1993 ed aveva iniziato a lavorare con quest'ultimo per la redazione di un non meglio precisato documento.

La Corte d'Assise però avverte che quest'ultima informazione, che potrebbe in qualche modo collegare la successiva scelta di Francesco Di Maggio quale vice direttore del D.A.P. al Ministro Conso, è smentita, oltre che da tutti gli elementi sopra già esaminati che comprovano come si sia trattato, invece, di una scelta che non ha in alcun modo

coinvolto il Ministro Conso, anche dalle stesse dichiarazioni rese da quest'ultimo il 21 dicembre 2011, allorché, come si è già visto sopra, ebbe a riferire che precedentemente a quella nomina conosceva Francesco Di Maggio soltanto perché persona nota televisivamente.

Salvatore Tito Di Maggio si è, poi, riferito alla collaborazione che il fratello aveva intrapreso col Ministro *dopo* la nomina al D.A.P., riferendo anche di alcuni contrasti, nonostante la stima reciproca: contrasti che, però, come emerso anche in questo processo, insorsero soltanto successivamente tra la fine del 1993 e l'inizio del 1994.

Ad avviso della Corte d'Assise, il rapporto tra i due fratelli Di Maggio non doveva essere improntato a quella *estrema confidenzialità e frequenza* che Salvatore Tito Di Maggio vorrebbe far credere, *se è vero che quest'ultimo, secondo quanto qui riferito, fu informato dal fratello della nomina al D.A.P. solo nei giorni immediatamente precedenti la nomina medesima*, senza che mai, in precedenza, il fratello gli avesse manifestato quell'intenzione di trasferirsi al Ministero, di cui, invece, *tanti altri testi, pur non vantando analogo rapporto di familiarità, era già informati addirittura sin dal mese di febbraio precedente (v., ad esempio, deposizione di **Olindo Canali** o di **Liliana Ferraro**)*.

Salvatore Tito Di Maggio ha confermato comunque che il fratello aveva un rapporto contrastato col Direttore del D.A.P. Capriotti che riteneva incapace di assumersi le proprie responsabilità; e lo sa sia perché suo fratello gliene parlò, sia per averne avuto conferma dalle carte e dai documenti che ha avuto modo di riordinare dopo la sua morte.

L'aver il teste preso cognizione dopo la morte del fratello di suoi scritti e documenti induce il primo giudice a ritenere che egli *in realtà, trae molte delle sue conoscenze sul lavoro del fratello al D.A.P. più che dal contenuto di colloqui eventualmente avuti col fratello medesimo, da alcuni scritti rinvenuti dopo la morte di quest'ultimo*.

E ciò vale anche a proposito dei contrasti tra Francesco Di Maggio e Capriotti (“...lo apprendo anche dalle carte che poi mi leggo quando rimetto in ordine un po' tutti i documenti che ho recuperato di mio fratello...”); e anche quando riconduce tali

contrasti soprattutto alla questione del 41 bis (“.... *Dopo di che io invece mi leggo le carte, a seguito del processo che è in atto, e scopro che questa sua tensione deriva dal fatto, ad esempio, da un documento che credo il Procuratore abbia, dove viene annotato di pugno di mio fratello una richiesta di delucidazioni sulle questioni del 41 bis e di come mai il suo ufficio non ne fosse stato preventivamente informato...*”).

A tal proposito, il teste affronta anche la questione della mancata conoscenza da parte del fratello della decisione del Ministro CONSO, nel novembre 1993, di non prorogare i provvedimenti applicativi del regime del 41 bis (v. infra).

La Corte rimarca ancora la dichiarazione del teste secondo cui, nella gestione del 41 bis, il fratello era stato esautorato da Capriotti a favore del Dott. Calabria: circostanza che però il teste medesimo ha detto di avere potuto apprendere anche in questo caso soprattutto dalla lettura delle carte lasciate dal fratello: ed è un dato fattuale che, se riferito ai primi mesi successivi alla nomina dei nuovi vertici del D.A.P. e, quindi, al periodo precedente a quella decisione assunta dal Ministro Conso nel novembre 1993, sembra contrastare, ammette la Corte, con altre risultanze probatorie.

Il teste ha ribadito poi che il fratello aveva avuto dissidi sia col dott. Calabria per ragioni che non gli esplicitò, sia col dott. Capriotti, e, con quest’ultimo, sempre per la questione del 41 bis che Capriotti voleva far gestire al Calabria.

18.1.1.- La valutazione della testimonianza di Salvatore Tito DI MAGGIO, che ha richiesto un’attenta disamina anche degli scritti e documenti attribuiti a suo fratello Francesco, che furono rinvenuti sulla sua scrivania poco tempo dopo la sua morte e ordinati dallo stesso Salvatore Tito<sup>50</sup>, impegna le pagg. 2357-2366 della sentenza, e sono pagine dense di considerazione che saranno criticamente rivisitate ne Motivi della

---

<sup>50</sup> Il primo documento è costituito dalla copia di n. 4 fogli manoscritti appunto attribuiti a Francesco Di Maggio e dalla relativa trascrizione dattiloscritta su carta intestata del Ministero della Giustizia, il cui contenuto è riportato alle pagg. 2358-2360; Il secondo documento acquisito che qui deve pure esaminarsi è, invece, copia di due dattiloscritti, il primo composto da n. 4 pagine col titolo “Antefatto semiserio” ed il secondo composto da n. 10 pagine col titolo “L’antefatto”, entrambi consistenti nella trascrizione di opere manoscritte del dott. Francesco Di Maggio rinvenute dal fratello Salvatore Tito Di Maggio.

Decisione, unitamente alle fonti di prova che hanno consentito di ricostruire la vicenda dei decreti non prorogati ed il ruolo di Francesco Di Maggio.

Basti qui anticipare che il giudice di prime cure, dopo aver dato atto che del documento che consiste in una minuta manoscritta e poi una corrispondente copia dattiloscritta di una missiva riservata e indirizzata verosimilmente al Direttore Capriotti, il teste Salvatore Tito Di Maggio si è servito rafforzare quanto da lui riferito sui contrasti insorti tra il fratello e il duo Capriotti-Calabria riguardo alla questione generale dell'applicabilità del regime del 41 bis, dubita della cinducenza di tale scritto perché l'inciso "41 bis<sup>2</sup> che vi figura, e che se genuino potrebbe dare ragione alla versione di Tito, è in realtà di dubbia origine perché apposto con un'annotazione manoscritta sia nella minuta scritta amano che nella corrispondente copia dattiloscritta.

E non sono state d'aiuto, in proposito, le testimonianze di Capriotti, che si è avvalso della facoltà di non rispondere quale indagato in separato procedimento per false informazioni al P.M., e di Calabria, che era stato già esaminato prima che Salvatore Tito Di Maggio rendesse la sua testimonianza e che fosse acquisito il documento prima riportato.

E nessun elemento utile a comprendere la questione che il Dott. Di Maggio intendeva sollevare si ricava dalla deposizione del Dott. Calabria.

La conclusione cui perviene il giudice di prime cure è che *i due documenti (il manoscritto ed il dattiloscritto) non appaiono utili in alcun modo a ricostruire i rapporti tra il Direttore ed il vice Direttore del D.A.P. riguardo al tema dei rinnovi del regime del 41 bis che qui interessa e, quindi, a supportare la testimonianza di Salvatore Tito Di Maggio che peraltro la Corte d'Assise caratterizzata dalle criticità di cui si è detto, tanto più che, ove anche si volesse con certezza attribuire al Dott. Francesco Di Maggio quegli incisi (nella versione manoscritta e in quella dattiloscritta), non sarebbe possibile, comunque, escludere che i dissidi citati nella bozza di lettera riguardassero questioni diverse e circoscritte a singoli casi (e, infatti, nel periodo successivo della lettera si fa ugualmente riferimento ai due specifici casi "Greco e*

*Durano”)* anziché il sopra ricordato più ampio e generale tema del nuovo corso al D.A.P. sull'applicazione del regime del 41 bis.

E soprattutto, non ritiene che possa comunque scaturirne il dubbio circa una piena condivisione anche da parte di Francesco Di Maggio dell'orientamento dei nuovi vertici del D.A.P. in materia di applicazione del regime del 41 bis anche in vista della prima scadenza annuale dei decreti applicativi emanati l'anno precedente a seguito della strage di via D'Amelio.

D'altra parte, i due soli dati fattuali sicuramente accertati sono, a parere del primo giudice, la mancanza di effettiva consonanza di caratteri e di idee tra Capriotti e Di Maggio da un lato; ma dall'altro il carattere dominante del secondo sull'altro. E se ne inferisce quindi che tutte le decisioni e la stessa linea operativa del D.A.P. attuate subito dopo l'avvicendamento di Nicolò Amato fossero in realtà riconducibili alla effettiva responsabilità ed all'effettivo volere (anche) di Francesco Di Maggio.

\*\*\*

La sentenza passa quindi ad esaminare quale fu, appunto, l'indirizzo dato dai nuovi vertici del D.A.P. già all'indomani del proprio insediamento.



## CAPITOLO 19 Ter

### LA LINEA DEL D.A.P. DOPO LA NOMINA DEI NUOVI

#### VERTICI

19.- Il “manifesto” del nuovo indirizzo che i rinnovati vertici del D.A.P. intesero adottare all’indomani del loro insediamento si rinviene in un “appunto” per il Capo di Gabinetto del Ministro datato 26 giugno 1993 (Doc. 5c della produzione del P.M. del 26 settembre 2013 acquisito con ordinanza del 17 ottobre 2013).

Il documento intestato “*Appunto per il Signor Capo di Gabinetto dell’On. Ministro*” a firma del Direttore Generale del D.A.P. Capriotti datato 26 giugno 1993 e ha ad oggetto “*Regime detentivo speciale ex art. 41 bis, n. 2, vigente ordinamento penitenziario. Eventuale proroga. Proposte*” (per una compiuta ricognizione si rimanda, oltre che al documento in atti, alle pagg. 2366-2369, che ne riportano quasi integralmente il testo). Dal contenuto del documento appare evidente, annota il giudice di prime cure, che già all’indomani del suo insediamento, il nuovo vertice del D.A.P., in linea con il “mandato” di attenuare in qualche modo il rigore carcerario sostanzialmente ricevuto dal Presidente della Repubblica Scalfaro su sollecitazione del Capo della Polizia Parisi, delinea e sottopone al Ministro un nuovo indirizzo di politica carceraria certamente meno rigoroso se è vero che la finalità dichiarata era quella di “*non inasprire inutilmente il "clima" all’interno degli istituti di pena*”.

Infatti, con quel documento si propone al Ministro di non rinnovare, senza alcuna preventiva verifica e, quindi, senza alcun aggiornamento delle relative posizioni, tutti i decreti (relativi a ben 373 detenuti) che erano stati firmati, a decorrere dal settembre dell’anno precedente, dal Direttore Generale o dal Vice Direttore Generale del Dipartimento su delega del Ministro; mentre per gli altri decreti, quelli che erano stati firmati dal Ministro, si propone, invece, a parte la riduzione della durata dell’applicazione del regime del 41 bis da un anno a sei mesi, la preventiva richiesta di collaborazione alla D.N.A., alla D.I.A., al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale Polizia Criminale - ed all’Ufficio Coordinamento dei Servizi di Sicurezza degli II.PP. al fine della acquisizione di notizie utili per individuare eventuali

soggetti per i quali non fosse stata più necessaria la sottoposizione al regime speciale, prefiggendosi, comunque, però, l'obiettivo di ridurre di circa il 10% il numero dei soggetti sottoposti al regime speciale aggravato, di modo da lanciare “*un segnale positivo di distensione*”.

Il mutamento di rotta su applicazione e mantenimento del regime carcerario di estremo rigore non potrebbe essere, a parere del primo giudice, più evidente: *non più quella della tutela delle esigenze primarie di sicurezza necessarie per interrompere i collegamenti tra i detenuti e l'organizzazione criminale di appartenenza responsabile di efferati delitti e, nel contempo, della necessità per le Istituzioni di dare una forte risposta che potesse far comprendere alle organizzazioni mafiose l'improduttività dell'attacco sferrato contro lo Stato, facendone derivare soltanto conseguenze negative che potessero dissuaderle dalla prosecuzione dell'attacco medesimo; ma, adesso, al contrario, quella della sostanziale “mano tesa” delle Istituzioni, che, a fronte di quell'escalation di violenza senza precedenti culminata, neppure un anno prima, nella strage di via D'Amelio e, poi, ripresa ancora neanche un mese prima con la strage di via Georgofili a Firenze del 27 maggio 1993, che aveva visto perire persino una bambina (di 9 anni) e una neonata (di appena 50 giorni), e senza dimenticare tutti gli altri non meno gravi fatti delittuosi del periodo intermedio (dalla uccisione di agenti della polizia penitenziaria sino all'attentato – per fortuna non riuscito – ai danni del giornalista Maurizio Costanzo del 14 maggio 1993 nella via Fauro a Roma), proponeva ora di ridurre, quanto meno nel numero dei soggetti destinatari, il regime di rigore carcerario con il solo fine di lanciare “segnali di distensione” e di “non inasprire il clima”.*

La Corte puntualizza che tale mutamento, contrariamente a quanto sostenuto dalle difese degli imputati, non può attribuirsi al mutamento della giurisprudenza della magistratura di sorveglianza sull'applicazione del regime del 41 bis, che, infatti, non viene in alcun modo citato nel documento quale ragione delle determinazioni proposte, poiché le prime pronunzie della magistratura di sorveglianza di Firenze, con le quali si era affermato (per la prima volta nei primi mesi del 1993) il controllo giurisdizionale

sui provvedimenti applicativi del 41 bis e si erano quindi, talvolta, annullati alcuni di tali provvedimenti, erano ancora isolate e non condivise da molti altri Uffici di sorveglianza (ad esempio, dal Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila), né ancora dagli stessi uffici del D.A.P. che pure ne monitoravano gli effetti. E a quella data, non era ancora intervenuta la Corte Costituzionale, perché la prima pronuncia in materia, seppur datata 24 giugno 1993, sarebbe stata depositata soltanto il successivo 28 luglio 1993 e dalla stessa, peraltro, non sarebbe, comunque, derivata l'illegittimità dell'art. 41 bis D.P.R. n. 354/75.

Il supremo giudice delle leggi avrebbe, poi, comunque, respinto la questione di costituzionalità di quest'ultima norma, interpretando la stessa, in conformità al dettato costituzionale, nel senso che il potere riconosciuto al Ministro doveva *“intendersi limitato alla sospensione di quelle regole ed istituti che nell'ordinamento penitenziario già appartengono alla competenza dell'amministrazione penitenziaria e che si riferiscono al regime di detenzione in senso stretto”*; e riconoscendo, quindi, la reclamabilità e la sindacabilità dei provvedimenti ministeriali in sede giurisdizionale, salvo affermare la necessità di provvedimenti motivati individualmente e che, dessero *“conto dei motivi di un'eventuale deroga del trattamento rispetto alle finalità rieducative della pena”*.

Unica finalità di quel documento, redatto ancor prima che fosse intervenuta la Corte Costituzionale, era dunque quella di lanciare subito lanciare un segnale di discontinuità rispetto alla precedente linea, come si è visto, più rigorosa di Amato-Fazzioli-Falcone. Il punto semmai è stabilire se tale programma fosse attribuibile al (solo) Dott. Capriotti che ebbe a firmare il documento.

Ma su questo punto il giudice di prime cure perviene alla conclusione che Francesco Di Maggio sia stato l'istigatore o comunque abbia certamente condiviso il documento, muovendo anzitutto dalla testimonianza del dott. CALABRIA, vice direttore dell'Ufficio detenuti del D.A.P., sentito il 20 febbraio 2015 (e il cui nome è annotato nel documento in alto a destra), il quale ha spiegato che quel documento certamente venne redatto, come di consueto stante la materia, nell'ambito dell'Ufficio Detenuti,

ma, altrettanto certamente, su indicazione dei vertici del D.A.P. (sia il Direttore Capriotti che il Vice Direttore Di Maggio) e dopo averlo con questi concordato. E infatti il funzionario incaricato – in questo caso, appunto, lo stesso Dott. Calabria – vi apponeva la propria firma per confermare che il testo redatto corrispondesse alle indicazioni ricevute e per consentire, nel contempo, ai vertici del D.A.P. di individuare l'interlocutore per eventuali correzioni *perché non è che l'ufficio detenuti potesse inventarsi un documento del genere*; e quindi è certo che il testo promanasse dai vertici del DAP, anche perché dovevano firmarlo “loro”.

Il dott. Calabria non ha quindi manifestato alcun dubbio sul fatto che la paternità del documento medesimo debba farsi risalire non solo al Direttore Capriotti che, ovviamente, per il suo ruolo lo sottoscrisse, ma espressamente anche al Vicedirettore Di Maggio. E poco importa, aggiunge la Corte di primo grado, che il medesimo dott. Calabria abbia ritenuto di ricavarne la conferma da un'annotazione nel documento (in alto a destra), nella quale ha egli ha ritenuto di riconoscere la grafia di Di Maggio, mentre si è accertato che l'annotazione apparteneva POMODORO, Capo di Gabinetto del Ministro, che ha riconosciuto la propria grafia.

Anche alla Pomodoro è stato mostrato l'appunto per il Ministro del 26 giugno 1993 con l'annotazione a margine di cui si è detto; e la teste ha dichiarato che se ne doveva ricavare che ella aveva informato il Ministro e che questi, poi, le aveva restituito il documento, dicendole di restare in attesa di ulteriori informazioni già richieste al Dott. Di Maggio (forse perché CAPRIOTTI aveva dato indicazione di rivolgersi a DI MAGGIO per avere i chiarimenti richiesti).

Al fine di dirimere qualsiasi dubbio sulla annotazione a margine del documento in esame e sulla ventilata ipotesi che Di Maggio possa essere poi intervenuto sul Ministro, influenzandone la decisione adottata nel luglio del '93 di disattendere i suggerimenti del D.A.P. e di prorogare i decreti in scadenza, al Corte osserva che, se ciò fosse effettivamente accaduto, il Ministro Conso se ne sarebbe ricordato e lo avrebbe riferito: cosa che, invece, non è accaduta, avendo quest'ultimo fatto riferimento esclusivamente

alla sua preesistente convinzione sulla *“necessità di mantenere fermo il 41 bis e di rinnovare i decreti....”*.

La Corte ha ritenuto poi di poter ricavare la conoscenza e la condivisione del documento in esame da parte del Dott. Di Maggio anche da un altro appunto datato 14 luglio 1993 rinvenuto al D.A.P. di cui ha riferito il teste Sebastiano Ardita all’udienza dell’11 dicembre 2014.

In particolare, ha riferito che, a seguito di una ricerca sollecitata dal Dott. Chelazzi, aveva, altresì, reperito un appunto del Dott. Di Maggio datato 14 luglio 1993, mostratogli e da lui riconosciuto, nel quale si faceva riferimento all’opportunità di *“sottoporre a controllo preventivo anche le posizioni attenuate”*.

Il teste, quindi, ha detto che la generica espressione prima ricordata non è del tutto chiara e richiede un’interpretazione.

Ma la Corte non dubita che si tratti di un’espressione che deve essere necessariamente collegata all’<<appunto>> per il Ministro del 26 giugno 1993 nel quale, proponendosi di non prorogare il regime del 41 bis per i detenuti già sottoposti al detto regime con i decreti adottati dal Direttore o dal vicedirettore del D.A.P. su delega del Ministro, si escludeva persino qualsiasi preventiva verifica delle singole posizioni.

A ciò si riferisce l’appunto del 14 luglio 1993 nel quale, evidentemente, Di Maggio recependo l’indicazione del Ministro Conso, invita gli Uffici subordinati (nella specie l’Ufficio Quarto) ad effettuare i “controlli preventivi” (quindi, la preventiva richiesta alle Forze dell’Ordine) anche per “le posizioni attenuate” (quindi, quelle di cui ai decreti adottati Direttore o dal vicedirettore del D.A.P. su delega del Ministro). Ma poi si limita a imputare – questa è l’interpretazione imbastita dal giudice di prime cure - tale nuovo suggerimento (*“bisognerebbe sottoporre a controllo preventivo anche le posizioni attenuate”*) che in effetti appare in contrasto rispetto a quanto indicato nel documento del 26 giugno 1993, al volere del Ministro (*“l’Onorevole Ministro è d'accordo”*).

E comunque se ne ricaverebbe che il dott. Di Maggio era stato pienamente coinvolto nell’iniziativa condensata nel documento del 26 giugno 1993, tanto da parlarne egli

stesso con il Ministro (coerentemente, d'altra parte, al suo ruolo di effettivo "capo" operativo del D.A.P.), facendo derivare, poi, da tale colloquio, neppure una disposizione imperativa per gli Uffici a lui sottoposti, ma soltanto quel suggerimento (*"bisognerebbe sottoporre a controllo preventivo anche le posizioni attenuate"*).

La Corte d'Assise ribadisce che se ne ricava la conferma, allora, che Francesco Di Maggio, se non ispirò il contenuto di quel documento, cosa che certamente appare più probabile per essersi egli insediato al D.A.P. di fatto ancor prima di Capriotti e per il suo carattere dominante, *certamente, comunque, quanto meno concordò sul suo contenuto*. Mentre ritiene inverosimile e improbabile che il Dott. Capriotti, appena immessosi in quella funzione, e del tutto *spaesato per il repentino e da lui non previsto catapultamento* in quel ruolo di Direttore del D.A.P., nei pochissimi giorni intercorsi prima del 26 giugno, possa avere elaborato quel nuovo indirizzo da sottoporre al Ministro Conso.

Al contrario, reputa ben più verosimile e probabile che possa essere stato il Dott. Francesco Di Maggio a dare quel nuovo indirizzo non solo perché, come si è detto, già insediatosi al D.A.P. ancora prima del Dott. Capriotti e con più tempo a disposizione, quindi, per elaborarlo, ma soprattutto, perché, a differenza del Dott. Capriotti, Francesco Di Maggio già preparava il suo arrivo al D.A.P. *almeno dal mese di febbraio precedente*, e quindi aveva avuto tempo e modo di prepararsi e conoscere la materia. Ma, osserva infine la Corte, ciò che conta è che, chiunque ne sia stato l'autore e ispiratore, Di Maggio abbia condiviso il contenuto programmatico di quel documento, dal quale non risulta si sia mai dissociato.

D'altra parte, il nuovo indirizzo era certamente in linea e coerente con le ragioni che avevano indotto il Presidente della Repubblica Scalfaro, su sollecitazione del Capo della Polizia Parisi, a fare proprio il nome di Di Maggio al Presidente del Consiglio Ciampi. E quel documento del 26 giugno costituiva l'immediata esecuzione ed attuazione da parte del DI MAGGIO del "mandato" che gli si era inteso attribuire da coloro che ne avevano propugnato la nomina.

*La risposta (negativa) del ministro.*

Secondo quanto riferito dal teste Calabria, a quell'«Appunto» che delineava la nuova linea del D.A.P. di gestione dei provvedimenti applicativi del regime del 41 bis in vista dell'approssimarsi delle prime scadenze annuali di tali provvedimenti non seguì alcuna espressa risposta da parte del Ministro: né di condivisione e di recepimento, né di respingimento ( «.....Credo che poi tra l'altro questo appunto sia rimasto così, cioè non so se ha avuto un seguito insomma...»).

E ciò consente di escludere, a parere del giudice di prime cure, che quel mutamento di indirizzo fosse stato concordato dai vertici del D.A.P. con il Ministro o che, addirittura, fosse stato sollecitato da quest'ultimo ai medesimi vertici.

Due diverse acquisizioni probatorie confermano inequivocabilmente ed incontestabilmente tale affermazione.

Anzitutto, le trancianti dichiarazioni rese dal Ministro Conso alla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze in data 24 settembre 2002, secondo cui egli aveva ritenuto del tutto prematuro quell'«appunto» in tema di 41 bis in un momento storico nel quale non poteva esservi nessun dubbio sulla necessità di rinnovare i decreti applicativi del regime del 41 bis che a breve sarebbero scaduti.

E ancora più esplicito è stato il Prof. Conso allorché gli venne materialmente esibito dal P.M. quel documento datato 26 giugno 1993 a firma del Dott. Capriotti, avendo egli sottolineato l'inopportunità, dopo la strage di Firenze del 27 maggio precedente, l'anniversario della strage di Capaci e l'approssimarsi dell'anniversario della strage di via D'Amelio, di qualsiasi decisione diversa da quella della proroga di tutti i decreti applicativi del 41 bis in scadenza, e manifestato espressamente il suo dissenso dalla «traccia» di intervento invece suggerita con quell'«appunto» (v. ancora dichiarazioni Conso citate: «Anche qui la tempistica può assumere un rilievo non di poco conto. Basti pensare che l'appunto del dr. Capriotti giunge quando ormai era vicino il momento della decisione sulla sorte dei sottoposti all'art. 41 bis. Non solo, ma anche quell'appunto non poteva prescindere dalle stragi di maggio, nonché – altro

*aspetto per me di grande significato – dall’atmosfera vissuta soprattutto nella ricorrenza dell’attentato a Giovanni Falcone e nell’approssimarsi dell’attentato a Borsellino, vicende ancora così cocenti da non poter giustificare soluzioni diverse da quella che si andava delineando nelle varie sedi ministeriali a partire da quella da me diretta. Tanto da risultare praticamente scontato che la soluzione sarebbe stata la proroga. Quanto alle modalità indicate per il rinnovo dal dr. Capriotti, la traccia indicata nel suo appunto non poteva meritare il mio consenso*”.

A conclusione di quell’esame testimoniale, il Prof. Conso volle spontaneamente ribadire la sua “chiara e convinta” determinazione di rinnovare i decreti applicativi del regime del 41 bis in scadenza (*“ribadisco in conclusione che la mia determinazione di rinnovare in linea di massima i decreti emanati dal mio predecessore è sempre stata chiara e convinta sin dal momento in cui ho cominciato a dedicarmi in modo specifico e responsabile al problema, nell’approssimarsi quindi della scadenza dei decreti”*) senza alcun accenno ad eventuali interventi di terzi.

Il secondo elemento confermativo, invece, è di tipo fattuale: il Ministro Conso, senza neppure interpellare la Direzione Nazionale Antimafia ed i responsabili delle Forze dell’Ordine ai fini dell’aggiornamento delle posizioni dei singoli detenuti, come l’Appunto Capriotti suggeriva, disattese del tutto le proposte condensate nel documento del 26 giugno 1993 procedendo a prorogare, già in data 16 luglio 1993, tutti i decreti che sarebbero scaduti tra il 20 e il 21 luglio successivi, con esclusione – così legge questo passaggio il giudice di prime cure - soltanto di quei detenuti (appena 19 su 244) per i quali la posizione giuridica era mutata e vi erano, pertanto, profili formali che ostavano alla proroga (N.d.R.: in effetti, si vedrà che non è esattamente così, perché quella motivazione si addice allo “scarto” di altre posizioni, non a quei 19 detenuti).

19.1.- Sino a quel momento, dunque, mentre il “nuovo” D.A.P. nelle persone di Capriotti e Di Maggio suggeriva di lanciare “segnali di distensione” e di “non inasprire il clima” intraprendendo il nuovo corso voluto dal Presidente Scalfaro, il Ministro della Giustizia Conso reiterava la linea “dura” confermando quella del suo predecessore Martelli. E la minaccia mafiosa, che guardava soprattutto alla questione carceraria e



che pure aveva iniziato a farsi strada raggiungendo, attraverso il Capo della Polizia Parisi, il Presidente della Repubblica Scalfaro, non aveva ancora raggiunto il Governo nella persona del Ministro Conso, che si allineava all'indirizzo del Presidente del Consiglio Ciampi. Questi, infatti, appena due giorni prima di quell'«appuntamento» del D.A.P. del 26 giugno 1993 annotava sulla sua agenda, a seguito di un colloquio con il Direttore della D.I.A. De Gennaro, la necessità, ancora dopo la strage di Firenze, di proseguire nella “linea della fermezza” (v. annotazione alla pagina del 24 giugno 1993 dell'agenda del Presidente Ciampi: “*sostanzialmente fiducioso. I vari attentati, da quelli in Sicilia dello scorso anno a Firenze sono della stessa matrice (confermo tecniche e informativa). Continuare nella linea di fermezza”)).*

**CAPITOLO 20 Ter**  
**GLI EFFETTI DELLE BOMBE DI MILANO E ROMA**  
**DEL 27-28 LUGLIO 1993**

20.- E proprio a partire dalle dichiarazioni (e dalle annotazioni) di Carlo Azeglio CIAMPI, la sentenza ricostruisce gli effetti drammatici che seguirono alle bombe del 27-28 luglio 1993, il timore di un colpo di Stato, la crescente preoccupazione che pervase gli ambienti e i vertici politico-istituzionale dell'epoca: temi che a parere del giudice di prime cure fanno riemergere il tema della "trattativa" tra Cosa Nostra e lo Stato.

**20.1.- Le dichiarazioni di Carlo Azeglio CIAMPI**

Nelle sommarie informazioni che Carlo Azeglio Ciampi ebbe a rendere al P.M. il 15 dicembre 2010 e che, sull'accordo delle parti, sono state acquisite all'udienza del 7 ottobre 2016 a seguito dell'intervenuto decesso del teste in data 16 settembre 2016, l'illustre teste ebbe a confermare quanto affermato già in una intervista rilasciata al quotidiano "La Repubblica" il 29 maggio 2010 e cioè che quella notte tra il 27 e il 28 luglio 1993 egli ebbe addirittura il timore che potesse esservi in corso un "colpo di Stato" (*"Confermo quanto dichiarato agli organi di stampa in quella circostanza. Posso affermare che la mia convinzione che, in quei frangenti coincidenti con le bombe di Roma, Milano e Firenze, si concretizzasse il pericolo di un colpo di stato nasceva dalla eccezionalità oggettiva di quegli avvenimenti (compresa l'interruzione delle linee telefoniche di Palazzo Chigi nella notte tra il 27 e il 28 luglio 1993) e non da notizie precise in mio possesso"*).

La Corte d'Assise, come già aveva fatto con ordinanza del 29 giugno 2017, ha respinto come assolutamente irrilevanti gli approfondimenti sollecitati dalle difese degli imputati Subranni, Mori e De Donno sugli accertamenti tecnici che vennero poi effettuati su quel black-out delle linee telefoniche di Palazzo Chigi, poiché quel che conta non è accertare se effettivamente vi fu o meno un tentativo di "colpo di Stato" o anche soltanto un sabotaggio delle dette linee telefoniche (eventi che, evidentemente,

col senno di poi, vanno esclusi), *ma soltanto prendere atto della percezione, in quel momento, di quegli accadimenti e, quindi, della forte preoccupazione che essi, giustificatamente, per la loro estrema drammaticità e per il perimento ancora una volta di vittime innocenti, destarono nelle Istituzioni.*

Ed infatti, il teste Ciampi ha ricordato di avere, in quella occasione, convocato il Consiglio Supremo di Difesa, nel corso del quale, in un clima di smarrimento generale, vennero, però, prospettate, quanto all'origine degli attentati, diverse possibili matrici, da quella islamica a quella mafiosa, sostenuta quest'ultima dal Capo della Polizia PARISI; ma non ricorda se tra le ipotesi formulate vi fosse stata, in particolare, anche quella che gli attentati fossero una risposta della mafia al regime carcerario duro, avendo piuttosto maturato il convincimento *“che quelle bombe fossero contro il governo da me presieduto. Ciò perché ho constatato che gli attentati iniziarono, con quello di via Fauro, poco dopo l'insediamento di quell'esecutivo e cessarono pressoché contestualmente al momento in cui, nel dicembre 1993, rassegnai le dimissioni”*.

## **20.2.- Le annotazioni sull'agenda del Presidente CIAMPI**

In ordine a tale fonte documentale, già richiamata a proposito di alcune annotazioni (come quelle del 6 giugno dell'annotazione riportata alla pagina del 6 giugno 1993 riguardo ad un colloquio avuto dallo stesso Ciampi col Presidente della Repubblica Scalfaro sulla nomina dei nuovi vertici del D.A.P. e quella riportata nella pagina del 24 giugno 1993 sulla necessità di mantenere la “linea della fermezza” anche dopo la strage di Firenze del 27 maggio precedente), la sentenza precisa che con ordinanza del 13 ottobre 2016 sono state acquisite, presso l'Archivio Storico della Presidenza della Repubblica, le copie delle agende utilizzate da Carlo Azeglio Ciampi nel periodo dal 28 aprile 1993 al 10 maggio 1994, durante il quale lo stesso aveva ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, limitatamente alle parti contenenti annotazioni riguardanti i temi delle carceri e dei provvedimenti applicativi del regime del 41 bis O.P., della sostituzione del Direttore del D.A.P. Nicolò Amato, della nomina dei dott.ri

Adalberto Capriotti e Francesco Di Maggio rispettivamente a Direttore e vicedirettore del D.A.P., delle stragi mafiose e, più in generale, del fenomeno mafioso.

Tali parti sono state, poi, concretamente e materialmente individuate a seguito di interlocuzione con la Presidenza della Repubblica, poiché si trattava di documentazione riservata non accessibile al pubblico, e delle relative operazioni è stato redatto il verbale versato in atti, cui si rimanda per la più completa conoscenza.

Tra le pagine delle agende acquisite figurano anche quelle del 27 e 28 luglio 1993 che confermano lo stato d'animo e le preoccupazioni del Presidente del Consiglio Ciampi a seguito delle stragi verificatesi in quei giorni e addirittura una registrazione in tempo reale degli avvenimenti drammatici della notte tra il 27 e il 28 luglio; nonché le riunioni che si svolsero quella stessa notte, a partire dalla convocazione immediata di una riunione straordinaria al Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con la partecipazione ordinariamente non prevista del Presidente del Consiglio (di cui ha riferito anche il teste De Gennaro); ed ancora ulteriori annotazioni su incontri con il Presidente della Repubblica Scalfaro e con il Ministro dell'Interno Mancino relativamente ai provvedimenti da adottare.

### **20.3.- Le riunioni del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 28 e 30 luglio 1993.**

Anche nei giorni immediatamente seguenti si susseguirono alcune sedute del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

La sentenza dà conto in particolare di quelle del 30 luglio e 10 agosto 1993, di cui sono stati acquisiti anche i verbali che documentano la sequenza e il contenuto saliente degli interventi dei rappresentanti delle varie autorità e dei vari organismi investigativi chiamati a parteciparvi, per i quali si rimanda qui alle pagg. 2389-2395 della sentenza (significando che alcuni passaggi di quegli interventi saranno ripresi nella parte che questa Corte ha dedicato alle vicende del D.A.P.).

Ad entrambe le sedute partecipò, in rappresentanza del D.A.P., il vicedirettore DI MAGGIO. E già in occasione di quella più prossima alle stragi, osserva il giudice di

*prime cure, si comincia già a fare strada l'idea della riconducibilità di queste, sì, alle organizzazioni mafiose, ma ancora come braccio operativo o in cointeressenza con organizzazioni eversive ovvero "intelligenze internazionali" o servizi segreti.*

La Corte d'Assise dà atto, però, che, sia il Capo della Polizia (Parisi), sia il vicedirettore del D.A.P. (Di Maggio), introducono già in quell'occasione il tema carcerario, con un riferimento fatto dal secondo anche alla necessità di migliorare *"l'acquisizione di notizie dal carcerario"*: ovvero, all'altra delle possibili finalità della nomina dello stesso Di Maggio al D.A.P., quella ipotizzata in particolare dal dott. D'AMBROSIO; e ne trae un primo spunto a favore della tesi – che sposa senza riserve – secondo cui la nomina predetta sarebbe riconducibile non soltanto al Capo della Polizia Parisi che certamente ebbe a sollecitarla al Presidente della Repubblica Scalfaro, ma anche a Mario Mori. Questi, infatti, ebbe ad incontrare Di Maggio appena tre giorni prima (della seduta del 30 luglio) e aveva particolarmente a cuore la questione della libera accessibilità dei suoi investigatori nelle carceri per colloqui con i detenuti mafiosi. Ma sul punto la sentenza si affretta a soggiungere, a pag. 2391: «anche se è bene qui anticipare, per evitare qualsiasi equivoco, che, come si vedrà nel successivo Capitolo 28, paragrafo 28.3, sono stati acquisiti sicuri elementi che consentono di escludere che l'oggetto del colloquio del 27 maggio 1993 tra Mori e Di Maggio abbia riguardato i detti colloqui investigativi».

Quanto alla seconda seduta del Comitato, quella del 10 agosto 1993, la Corte evidenzia che ancora una volta tanto il Capo della Polizia (Parisi), quanto il vicedirettore del D.A.P. (Di Maggio) ebbero a collegare espressamente le stragi di luglio al rinnovo dei provvedimenti applicativi del regime del 41 bis decisi pochi giorni prima dal Ministro della Giustizia: e ciò, evidentemente, in virtù di conoscenze delle dinamiche in atto nel settore carcerario che gli altri partecipanti non avevano, tanto che quel collegamento fu valutato dal Funzionario del CESIS soltanto come una delle possibili ipotesi, mentre il Direttore della D.I.A. (De Gennaro) ebbe addirittura ad escluderlo.

Il vicedirettore del D.A.P. Di Maggio nella stessa occasione ebbe a manifestare l'idea che il Governo dovesse mantenere ferma la sua posizione sul 41 bis (v. verbale: *"E'*

*opportuno, poi, che il Governo mantenga ferma la sua posizione sull'art. 41 bis .... Posto che vi è una stretta correlazione tra la proroga del 41 bis e gli attentati del 27 luglio"). Ma tale risultanza, precisa il giudice di prime cure, che potrebbe apparire in contrasto con quanto affermato a proposito della condivisione da parte di Di Maggio del nuovo indirizzo in tema di 41 bis risultante dall'«*appunto*» inviato dal D.A.P. al Ministro il 26 giugno 1993, deve valutarsi tenendo conto che, in quel momento, in quel contesto e di fronte a quegli interlocutori, Di Maggio non avrebbe potuto di certo esternare la diversa linea del dialogo e del “segnale di distensione” per “non inasprire il clima” che sarebbe stata inevitabilmente percepita come un inammissibile cedimento dello Stato alla minaccia mafiosa, peraltro del tutto in contrasto con la linea della fermezza propugnata ancora dal Presidente del Consiglio Ciampi e (sino a quel momento) dal Ministro della Giustizia Conso.*

E quindi quella esternazione è valutata dai giudici di primo grado alla stregua di un elemento neutro, inidoneo ad incidere sulle *chiare e comprovate conclusioni sulla condivisione da parte di Di Maggio della nuova linea del D.A.P. condensata nel documento del 26 giugno 1993 prima esaminato.*

D'altra parte, aggiunge sempre la Corte d'Assise, l'obiettivo perseguito da coloro che avevano voluto l'avvicendamento dei vecchi vertici del D.A.P. e la stessa nomina di Di Maggio non avrebbe potuto – e, infatti, non fu mai – espressamente esternato per la sua chiara contrarietà, appunto, alla linea della fermezza, sempre proclamata dai rappresentanti delle Istituzioni sin dagli anni settanta all'epoca del sequestro dell'On. Moro, ancorché non infrequentemente disattesa in modo, però, sempre sotterraneo e mai dichiarato (come nella vicenda del sequestro Cirillo).

Ed analoghe considerazioni il giudice di prime cure ritiene di poter estendere per la linea ufficiale del R.O.S. sulla medesima questione del 41 bis che non avrebbe potuto, per le medesime ragioni, distaccarsi da quella, ugualmente, ufficiale di tutte le Istituzioni interessate. E ciò varrebbe, sempre a parere del primo giudice, sia per la testimonianza resa dal Gen. Giampiero Ganzer all'udienza del 31 marzo 2017 secondo cui anche il R.O.S. concordava con le altre Forze di Polizia che non si dovesse cedere

al ricatto dell'organizzazione mafiosa finalizzato ad ottenere benefici per i detenuti mafiosi; sia per la nota del R.O.S. dei Carabinieri datata 28 agosto 1993<sup>51</sup> avente ad oggetto “*Regime penitenziario speciale ex 41 bis, comma 2, legge n. 354/1975. Proposte di eventuale proroga*” nella quale si legge che quel Raggruppamento “*è convinto, in linea di principio, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, che potrebbero essere altrimenti e comunque compromessi, che debba sempre applicarsi la particolare misura custodiale dell'art. 41/bis dell'ordinamento penitenziario a tutti i detenuti ed internati per i reati previsti dall'art. 416 bis c.p.*” e, dunque, che “*non ritiene così possa essere sollevato dalla misura restrittiva alcuno dei detenuti indicati nel foglio a riferimento*”.

In sostanza, secondo la Corte, in tutte le occasioni ufficiali e nelle pubbliche esternazioni, il ROS *sembrava* sposare la linea della fermezza, mentre invece dietro le quinte i suoi vertici brigavano per una strategia della distensione che contemplava un ammorbidimento del regime del 41 bis.

Ma in ogni caso a parere della Corte, non è certo una generica nota di risposta, come quella del 28 agosto 1993 prima citata, concernente un imprecisato numero di detenuti di cui non è dato neppure conoscere l'identità (perché alla Nota non sono allegati gli elenchi nominativi), che può comprovare il pensiero di Subranni e Mori riguardo alle proroghe del regime del 41 bis dopo le stragi del luglio 1993; tanto più che neppure uno degli Ufficiali più vicini ai predetti, il Gen. Ganzer, è stato in grado di riferire quale fosse l'effettivo orientamento degli odierni imputati, essendosi limitato a rispondere, a specifica domanda, per Subranni, che questi non si interessò della questione perché in fase di trasferimento al CESIS (ove, in effetti, avrebbe preso servizio l'1 dicembre 1993); e lo stesso per DE DONNO, “*perché stava indagando a Napoli sui rapporti tra criminalità camorristica, imprenditori e politici sulla ricostruzione con il Sostituto,*

---

<sup>51</sup> In ordine a tale nota la sentenza puntualizza che «contrariamente a quanto affermato dal Mori (v. dich. spontanee rese all'udienza del 26 giugno 2014: “*Nella risposta a firma del Comandante del Ros, all'epoca il Generale Antonio Subranni...*”), la stessa riporta soltanto stampata la sottoscrizione del “Generale di Brigata comandante (Antonio Subranni)”, poiché, in realtà, in calce v'è, poi, soltanto la firma su un timbro del Ten. Col. Giuseppe Castagna».

*Dottor Mancuso*”; mentre di Mori si limita a dire che questi non ebbe mai a manifestare opinioni diverse.

#### **20.4.- L’intervista a Francesco DI MAGGIO pubblicata il 22 agosto 1993**

A riprova della lettura prospettata, la Corte segnala ancora l’intervista rilasciata, pochi giorni dopo quella riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, dal Dott. Francesco Di Maggio alla giornalista Liana Milella e che fu pubblicata sul settimanale “Panorama” il 22 agosto 1993<sup>52</sup>.

Da tale intervista, infatti, traspaiono chiaramente, a parere del giudice di prime cure, tutte le perplessità di Di Maggio su un’applicazione indiscriminata della linea dura carceraria e sullo stesso regime del 41 bis, definito un “male necessario”, però, da rivedere adottando diverse soluzioni ritenute possibili, nonché sulla stessa riapertura delle carceri di Pianosa e dell’Asinara che si sarebbe potuta sostituire, a dire dell’intervistato, con la creazione di sezioni ad alto indice di vigilanza negli istituti della terraferma.

E il primo giudice ritiene che tra le righe dell’intervista traspaia un *seppur cauto dissenso* del Di Maggio sulle misure più significative in termini di rigore carcerario adottate all’indomani delle stragi del 1992 e la cui modifica era al centro delle pretese e dell’azione di “cosa nostra”; e, nel contempo, una altrettanto cauta apertura (sempre del Di Maggio) a possibili interventi modificativi.

E’ in questo senso che l’intervistato, da un lato, ricollega ancora le bombe del 27-28 luglio alle proroghe pressoché totali dei decreti applicativi del regime del 41 bis, che erano state decise pochi giorni prima dal Ministro Conso, disattendendo il diverso indirizzo suggerito dallo stesso Di Maggio e da Capriotti con quell’«<appunto>> del 26 giugno 1993, e, dall’altro, fa un riferimento alquanto ambiguo e, comunque, non esplicitato, ad “aspettative deluse” (ancora dall’intervista a Liana Milella: “*Nelle*

---

<sup>52</sup> E’ uno dei documenti acquisiti al termine dell’esame del teste Salvatore Tito DI MAGGIO e i passi che qui interessano sono riportati alle pagg. 2395-2396 della sentenza di primo grado, ma saranno ripresi nel capitolo che tratta della vicende del D.A.P.



*carceri gli attentati vengono interpretati come una reazione mafiosa. Evidentemente si è creata qualche aspettativa che è andata delusa”).*

Ma si era creata una “aspettativa”, si doveva essere verificato un qualche fatto che la giustificava e tale fatto, a parere della Corte non può che individuarsi o nell’avvicendamento dei vertici del D.A.P. o, peggio, nell’azione e nelle parole di taluno che avesse fatto intendere ai mafiosi che si sarebbe potuto addivenire ad un’attenuazione del rigore carcerario; ovvero, ancora, in entrambi i fatti. Ma in questo caso il primo doveva essere stato conseguenza del secondo, perché, comunque, è certo che doveva trattarsi di “aspettative” relative al regime carcerario duro applicato ai mafiosi stante il collegamento fatto dallo stesso Di Maggio tra le proroghe dei decreti in scadenza il 20-21 luglio 1993 e le bombe che appena una settimana dopo erano scoppiate a Milano e Roma.

\*\*\*

## **20.5.- I documenti di intelligence, le valutazioni degli esperti e la crescente consapevolezza dei vertici istituzionali su matrice e finalità dell’ondata di attentati.**

Attraverso una paziente disamina di alcuni documenti riservati prodotti dai migliori analisti degli apparati investigativi e di intelligence dell’epoca, una serie di informative e appunti classificati trasmessi dai Servizi (sia quello militare che quello civile) e le qualificate testimonianze del dott. DE GENNARO, già Direttore della D.I.A., del Prof-ARLACCHI, consulente del medesimo organismo investigativo e del Presidente NAPOLITANO, la sentenza ricostruisce i vari profili dell’emergenza criminale in atto nel Paese, le diverse letture degli ultimi attentati, le ipotesi secondo cui la probabile matrice mafiosa non escludeva collegamenti di Cosa Nostra con altre organizzazioni criminali ed altre entità parimenti interessate ad attuare una strategia di destabilizzazione, il timore di ulteriori e imminenti attentati, ma, soprattutto, la crescente consapevolezza, divenuta poi convinzione condivisa, che vi fosse un collegamento tra le bombe di Firenze, di Roma e di Milano e, in generale, le aspettative

e la pretesa mafiose di un ammorbidimento della stretta carceraria e le decisioni adottate dal Ministro della Giustizia in ordine al rinnovo dei decreti applicativi del 41 bis.

Così l'appunto riservato del Segretario Generale del CESIS del 6 agosto 1993, concernente gli attentati di Roma, Firenze e Milano rimesso in data 7 agosto 1993 dal Generale TAVORMINA, nella qualità di Segretario Generale, al Ministro dell'Interno Mancino, pur non escludendosi altre matrici veniva già individuata "cosa nostra" e, particolarmente, la parte facente capo ai "corleonesi", quale responsabile degli attentati e, in tale ipotesi, comunque ritenuta come la più probabile, si individuava la causa scatenante della furia stragista nella proroga dei decreti relativi al 41 bis decisa dal Ministro della Giustizia il 16 luglio 1993 e si suggeriva altresì il "*mantenimento di costante pressione sul crimine organizzato e sul carcerario, senza cedimenti nell'applicazione del 41 bis..*" anche in questo caso in contrasto con la linea del D.A.P. che voleva invece lanciare "un segnale di distensione" e "non inasprire il clima".

Ed ancora, con nota a firma del Direttore della D.I.A. DE GENNARO del 10 agosto 1993 veniva trasmesso al Ministro dell'Interno un documento elaborato dai funzionari della D.I.A. in ordine alle stragi dei precedenti 27 e 28 luglio 1993.

Già nella lettera di accompagnamento si legge tra l'altro che: "*Con tale studio si intende offrire alla S.V. On.le un quadro di riferimento organico, fondato su elementi di fatto già acquisiti, da cui emerge con sufficiente attendibilità il ruolo determinante della criminalità organizzata di tipo mafioso nella esecuzione degli attentati verificatisi in Italia a partire dal 23 maggio dello scorso anno*").

E dall'«*appunto*» (che ha il seguente oggetto: "*Esame analitico delle stragi consumate a Roma ed a Milano contro tre distinti obiettivi nella notte tra il 27 e il 28 luglio 1993. Valutazioni e ipotesi investigative alla luce di precedenti analoghi episodi criminosi*")<sup>53</sup> per la seconda volta (dopo la conferenza stampa del Gen. Cancellieri: v. sopra Capitolo 7), si torna a parlare apertamente di "trattativa" tra Cosa Nostra e lo

---

<sup>53</sup> Per una più comoda e completa lettura del testo, si rimanda alle pagg. 2402-2419 della sentenza di primo grado.

Stato, nel conteso di un'analisi che fa risalire l'origine delle più recenti vicende all'omicidio Lima ed alla strage di Capaci quali conseguenze della sentenza del "maxi processo" e della dimostrata volontà dello Stato (forse per la prima volta) di garantire l'esecuzione delle molte condanne inflitte ai mafiosi con "adeguato rigore".

Il documento evidenzia poi come un'anomalia la "cadenza temporale troppo ravvicinata" della strage di via D'Amelio, che poteva trovare giustificazione, nell'ottica di una organizzazione criminale abituata a ben "*calibrare con attenzione le proprie azioni delittuose*", soltanto nella previsione del "*conseguimento di obiettivi più remunerativi seppure distanziati nel tempo*".

E individua nel regime di rigore carcerario e nella necessità dell'organizzazione Cosa Nostra di intervenire sullo stesso per garantire la sua stessa sopravvivenza, la più probabile causale della recente ondata di attentati diretti a "*indurre le Istituzioni ad una tacita trattativa*".

Nel momento in cui la D.I.A. effettuava quell'analisi (1993), osserva il giudice di prime cure, erano ancora ben lontane le conoscenze sulla "trattativa" che soltanto dopo anni (nel 1997-98) sarebbero emerse prima con i memoriali Mori e poi con le testimonianze pubbliche dello stesso Mori e di De Donno. E infatti il teste DE GANNARO ha escluso di avere mai avuto sentore di contatti e abboccamenti con i corleonesi per il tramite di Vito CIANCIMINO, avendo appreso solo che questi aveva iniziato una forma di collaborazione con l'A.G..

E ha precisato che l'invito a mantenere la linea della fermezza non nasceva dal fatto che si fosse avuto sentore di cedimenti o di aperture del DAP a ipotesi di ammorbidimento della politica carceraria, anche perché i decreti applicativi del 41 bis alla data del 10 agosto erano stati confermati; ma voleva solo essere un modo per ribadire, e la D.I.A. non poteva fare altrimenti, la necessità di non cedere al ricatto mafioso (dal documento di analisi: "*Partendo da tali premesse è chiaro che l'eventuale revoca anche solo parziale dei decreti che dispongono l'applicazione dell'art. 41 bis, potrebbe rappresentare il primo concreto cedimento dello Stato, intimidito dalla "stagione delle bombe".... ....E' come se gli ispiratori di tale strategia avessero ritenuto di poter raggiungere*

*i propri scopi limitandosi, in un primo momento, a fare sfoggio della propria forza e sottintendendo, al contempo, la minaccia di azioni più devastanti e sanguinose”)*

Ancora con grande intuito investigativo, la D.I.A. segnala due elementi di estrema rilevanza ai fini della comprensione dei fatti e delle conseguenze che ne deriveranno, quali la presentazione spontanea alle Forze dell’Ordine di un soggetto di spicco dell’organizzazione mafiosa, Salvatore Cancemi, e la riferita (da quest’ultimo) spaccatura all’interno di “cosa nostra” tra una componente “stragista” ed una “pacifista” in quel momento soccombente.

Per la prima volta, l’evidenziazione di una possibile spaccatura interna a Cosa Nostra” (ma non all’interno dei “corleonesi” e più specificamente tra Riina e Provenzano, come DE GENNARO ha tenuto a precisare), che, si legge nella sentenza, *si rivelerà decisiva per lo sviluppo degli eventi* nonostante anche la D.I.A., così come già aveva fatto il Segretario Generale del CESIS (v. il precedente paragrafo 23.5), avesse messo in guardia il Governo sulla assoluta necessità di mantenere la linea della fermezza senza alcun cedimento nel settore carcerario.

Ma dalla testimonianza del dott. DE GENNARO è emerso che la consapevolezza negli ambienti investigativi della “trattativa”, intesa, ovviamente, per le conoscenze che si avevano in quel momento, come finalità autonomamente individuata da “cosa nostra” (è lo stesso DE GENNARO a chiarire, nel corso della sua deposizione, che parlando di “tacita trattativa” in quel documento ci si intendeva riferire ad una azione finalizzata al cedimento dello Stato nelle misure di contrasto alla mafia), risaliva almeno ai primi giorni del giugno precedente, grazie all’intuizione di un altro grande investigatore della “scuola Falcone”, il Dott. Manganeli che firmò un appunto riservato e datato 4 giugno nel quale riportava notizie apprese ai primi di giugno da una fonte informativa del S.C.O. della Polizia di Stato, appunto poi trasmesso anche alla D.I.A. con Nota del 12 agosto, in cui si paventavano nuovi attentati nel quadro di una strategia ordita da Cosa Nostra palermitana per *costringere le istituzioni a trattare con RIINA*).

E DE GENNARO ha altresì confermato come tra gli apparati investigativi vi fosse tanto la convinzione dell’efficacia di uno strumento come il 41 bis per la lotta alla

criminalità mafiosa quanto la consapevolezza che era fonte di disagio per gli affiliati mafiosi che, come precisato nel documento del 10 agosto, traducevano questo disagio in proteste e insoddisfazione nei confronti dei loro stessi capi, accusati di non prendere iniziative per reagire alla loro sofferenza; e anche questa insoddisfazione portava alcuni a cedere e intraprendere la strada della collaborazione: motivo di più per mantenere il 41 bis.

D'altra parte, l'introduzione del 41 bis aveva sollevato diffuse perplessità e per tale motivo anche questo tema era stato affrontato in quel documento pur non essendovi allora sentore di possibili revoche del detto regime;

La DIA aveva consulenti esterni e si serviva anche dell'opera del Prof. Arlacchi, il quale, però, era consulente del Ministero dell'Interno. E col Prof. Arlacchi, ha detto DE GENNARO, intercorrevano ottimi rapporti di amicizia e collaborazione, soprattutto per la stesura del rapporto annuale curato dalla D.I.A. sullo stato della criminalità organizzata, in occasione del quale avevano modo di confrontarsi su quei temi.

Ma i suoi ricordi di tali colloqui non coincidono con quelli di Arlacchi.

In particolare, De Gennaro nega di avere parlato con Arlacchi della possibilità che fosse in atto un'azione di depotenziamento delle indagini della procura di Palermo a causa della trattativa intrapresa dal ROS; e che terminali di tale trattativa fossero il gruppo andreottiano, e il dott. CONTRADA, anche se non esclude che quelle fossero valutazioni dello stesso ARLACCHI, come non ricorda assolutamente di avergli parlato *“di contatti ambigui tra appartenenti a Cosa Nostra e Marcello Dell'Utri, che fungeva da anello di congiunzione tra la mafia e il mondo dell'economia e della politica.”*.

La Corte rimarca come De Gennaro abbia ribadito l'anomalia di una così ravvicinata seconda strage (quella di via D'Amelio) rispetto a quella recentissima di Capaci proprio per le conseguenze assolutamente negative che, almeno nell'immediatezza, avrebbe comportato – come in effetti comportò – per “cosa nostra”.

Il teste, poi, ha confermato anche per conoscenza diretta l'estrema preoccupazione che le bombe del 27-28 luglio 1993 avevano destato anche nel Presidente del Consiglio Ciampi. E ha tenuto a ribadire di non avere avuto alcuna conoscenza diretta di "trattative" effettivamente in corso e di essersi, dunque, riferito nel documento della D.I.A. a una "tacita trattativa" solo nel senso di una iniziativa dei mafiosi finalizzata ad ottenere un cedimento dello Stato ("*... era nel senso di resa che ho detto io prima e quindi di alleggerimento di quelle che erano le misure di contrasto, non dico repressive, ma di contrasto...*").

Il prof. Pino Arlacchi ha invece insistito nelle dichiarazioni che aveva già reso in altri processi, e in particolare ha ribadito la versione secondo cui, insieme allo stesso De Gennaro, formularono ipotesi precise su una "trattativa", circostanza che De esclude. Ma, stante anche l'autorevolezza e, quindi, l'affidabilità del Prof. Arlacchi, la Corte reputa verosimile che quelle considerazioni siano state fatte soltanto in conversazioni informali nel corso delle quali, quindi, era possibile manifestare liberamente convincimenti che, poi, per l'assenza di concreti riscontri non era, invece, possibile trasfondere in documenti ufficiali, né, per le stesse ragioni, riferirne in una testimonianza processuale.

Ed analoghe considerazioni valgono anche per l'ulteriore affermazione del Prof. Arlacchi concernente, questa volta, proprio il Col. Mori ed i suoi contatti con esponenti di "cosa nostra" che avevano suscitato in questi ultimi false aspettative. Anche in questo caso De Gennaro non conferma la versione di Arlacchi, trincerandosi però dietro l'assenza di ricordi ("*No, per mia memoria no, né io ne ho mai parlato, né io ne ho mai sentito... ... Io ricordo di non aver parlato di queste cose*").

20.5.1.- La Corte d'Assise ne ricava comunque la conferma che a tutti i più capaci ed intelligenti investigatori ed analisti fosse ormai chiaro che le bombe del 1993 erano collegate ad una pretesa di trattativa da parte di Cosa Nostra, e specificamente di Salvatore Riina, sebbene i medesimi investigatori e analisti ignorassero quale fosse stata l'origine di quella pretesa e cioè sulla base di quali presupposti Riina potesse

ritenere possibile una “trattativa” con lo Stato. Ma la Corte reputa più probabile che, pur senza averne conferma, avessero, però, avuto un qualche sentore degli accadimenti dell’anno precedente – e cioè dei contatti tra Mori e Riina mediati da Vito Ciancimino – perché altrimenti non troverebbe spiegazione, ad esempio, il fatto che il Dott. Manganelli abbia fatto riferimento espressamente alla finalità di “*costringere le istituzioni a <<trattare>> con Riina*” e non genericamente Cosa Nostra, nonostante Riina fosse detenuto sin dal precedente 15 gennaio 1993.

#### *La testimonianza di Giuseppe ARLACCHI*

Il Prof. Arlacchi, esaminato all’udienza del 12 maggio 2017, e sui temi oggetto del presente Capitolo, ha reso dichiarazioni su vari temi che saranno in seguito ripresi. Qui basti aggiungere al cenno che già s’è fatto ai contatti con i ricordi di De Gennaro, che a proposito delle prime analisi sugli attentati di Firenze, Roma e Milano, proprio Arlacchi e gli altri esperti della D.I.A. sostennero la matrice mafiosa quando da parte di altri organi dello Stato e in particolare SISDE e SISMI, si poneva in dubbio l’attribuibilità di tali bombe alla mafia; e il Ministro dell’Interno, MANCINO, sposò la tesi della D.I.A.

E il teste ha insistito nella sua versione secondo cui che nell’ambito investigativo erano noti i contatti intrapresi dal Col. Mori con Vito Ciancimino dopo la strage di Capaci (come pure l’approccio tentato con il Presidente della Commissione Antimafia VIOLANTE), e il giudizio degli esperti della D.I.A. su quell’iniziativa era assolutamente negativo (un giudizio a suo dire condiviso da De Gennaro), perché al di là dell’ambiguità del personaggio CIANCIMINO, rischiava di essere controproducente dal momento che, non avendo alcuna copertura politica o istituzionale, i Carabinieri non avrebbero avuto nessuna contropartita da offrire ai suoi interlocutori mafiosi.

Arlacchi ha ribadito altresì che dopo le stragi del 1993 fu chiara la lettura di quei fatti terroristici quali tentativi della mafia di arrivare ad un accordo con lo Stato; e, dopo avere confermato di avere contribuito alla redazione del documento della DIA del 10 agosto 1993 nel quale si formulava, appunto, tale analisi, evidenziandosi che il 41 bis

costituiva *una delle principali preoccupazioni di Cosa Nostra e dei capi detenuti*”, perché si era rivelata una misura di grande efficacia, ha dichiarato che invece la preoccupazione degli apparati investigativi era che vi fossero cedimenti da parte dello Stato dopo che l’attacco terroristico mafioso aveva per così dire alzato il tiro con l’aggressione ai monumenti. E proprio il Capo della Polizia, PARISI era favorevole all’alleggerimento del regime del 41 bis anche perché temeva ulteriori reazioni terroristiche della mafia.

Il giudice di prime cure ha espresso un giudizio di pieno apprezzamento in ordine all’attendibilità della testimonianza del prof. Arlacchi e all’affidabilità dei suoi ricordi. Si rimanda sul punto alle pagg. 2457-2461 della sentenza di primo grado, significando solo che ivi si rimarca come *il diverso ruolo di “semplice” consulente della D.I.A. gli ha consentito di essere certamente meno “diplomatico” del Dott. De Gennaro e di rappresentare, quindi, anche conoscenze diffuse degli investigatori comunque già risalenti a quell’epoca, ma ancora meramente “ufficiose” e, quindi, non trasferibili in atti di impulso di ulteriori approfondimenti investigativi o anche soltanto di analisi più specifica degli accadimenti di quei mesi del 1993.*

Ma alcune affermazioni, come quella dell’asserita contrarietà del Ministro Conso al regime del 41 bis (*“Conso era un giurista molto raffinato e integerrimo, fu sempre contrario al 41 bis...”*), vanno contestualizzate, distinguendo tra le posizioni del Prof. Conso nell’ambito accademico (sotto il profilo della sua sensibilità a certe tematiche come quella delle finalità della pena, del mantenimento di un livello di garanzie all’altezza dei principi di civiltà giuridica e del rispetto dei diritti umani), e il riferimento all’evoluzione degli accadimenti successivi al mese di luglio 1993.

Ancor meno “diplomatiche” appaiono le dichiarazioni rese dal Prof. Arlacchi sulla conoscenza in ambito investigativo dei rapporti intrapresi dal Col. Mori con Vito Ciancimino, già dopo la strage di Capaci, una conoscenza che egli fa risalire con certezza già al 1992 e soprattutto sul diffuso giudizio negativo sia su quell’iniziativa del Col. Mori.



E la Corte d'Assise non manca di apprezzare la testimonianza del Prof. Arlacchi come più affidabile di quella del Dott. De Gennaro, anche perché questi, pur tentando di smentirla, ha, però, nel contempo fatto riferimento a “conversazioni in libertà” o a “non ricordo” che, sia pure indirettamente, inevitabilmente confermano il racconto del Prof. Arlacchi.

20.5.2.- Infine, l'ultimo documento che analizza gli accadimenti stragisti del 1993, appunto quello dello S.C.O. della Polizia di Stato datato 12 agosto 1993, giunge a conclusioni ancora più precise, a parere del giudice di prime cure, non soltanto perché pone al centro dell'analisi la “trattativa” con lo Stato perseguita da “cosa nostra” sulle questioni del carcerario e del pentitismo (*“Obiettivo della strategia "delle bombe" sarebbe quello di giungere ad una sorta di trattativa con lo Stato per la soluzione dei principali problemi che attualmente affliggono l'organizzazione: il "carcerario" ed il "pentitismo"..."*), ma, dice ancora il primo giudice, compie un balzo in avanti rispetto alle altre analisi, nel momento in cui, basandosi su una fonte evidentemente ritenuta attendibile, parla espressamente dell'utilizzo di “canali istituzionali” e, quindi, implicitamente ma ineludibilmente, di soggetti delle Istituzioni già ben individuati a quel fine da “cosa nostra” (*“...creare i presupposti di una "trattativa" che "Cosa Nostra" potrebbe condurre - secondo la fonte - anche utilizzando "canali istituzionali"....”*).

E sebbene non faccia espresso riferimento all'iniziativa del Col. Mori, se si considera quel riferimento ai “canali istituzionali” insieme alle risultanze delle deposizioni di De Gennaro e Arlacchi, *non è difficile leggere tra le righe un riferimento all'unico tentativo di contatto tra “cosa nostra” ed esponenti delle Istituzioni di cui circolava notizia negli ambienti investigativi specializzati*: ovvero, quello operato dal Col. Mori, il quale aveva, se non espressamente millantato, quanto meno, in ogni caso, lasciato credere di avere coperture politiche, così come, d'altra parte, soltanto dopo molti anni (nel 1997), lo stesso Mori avrebbe ammesso dinanzi alla Corte di Assise di Firenze (cfr. Mori: *“...certo non gli potevo dire che rappresentavo solo me stesso, oppure gli*

potevo dire: 'beh, signor Ciancimino, lei si pente, collabori, che vedrà che l'aiutiamo'. Allora gli dissi: 'lei non si preoccupi, lei vada avanti' ...").

20.5.3.- La sentenza dà poi conto delle segnalazioni raccolte dai Servizi nell'agosto del '93 circa probabili e imminenti attentati alle più alte cariche dello stato e segnatamente ai presidenti dei due rami del Parlamento che all'epoca erano Giovanni SPADOLINI e Giorgio NAPOLITANO, segnalazioni condensate in tre documenti, due di provenienza SISMI e il terzo proveniente invece dal SISDE, che sono stati prodotti dal P.M. e acquisiti in occasione della deposizione resa dal Presidente NAPOLITANO.

Nonostante persistenti dubbi manifestati dai Servizi sulla riconducibilità delle stragi alla mafia e sulle loro finalità (“...*la probabile, ma non assolutamente certa, regia mafiosa dietro gli attentati esplosivi di Roma, Firenze e Milano... ..* *Molta cautela si esprime, invece, non tanto in merito alla verosimile regia mafiosa dietro i recenti attentati di Roma, Firenze e Milano, quanto alle sopraesposte finalità della stessa....*”), la Corte d’Assise rimarca tuttavia, come gli stessi Servizi abbiano fatto riferimento in modo espresso a una possibile “trattativa” finalizzata ad ottenere sconti di pena (“...*sia possibile ricavare nuove forme di trattativa miranti ad ottenere forti sconti di pena....*”) e, quindi, anche in questo caso, ad una delle principali richieste avanzate da Riina con riferimento alla pena dell’ergastolo di cui si chiedeva l’abolizione.

#### *La testimonianza di Giorgio NAPOLITANO*

Prima di dare conto di tale testimonianza – assunta ex art. 205 presso il Quirinale – la sentenza si sofferma diffusamente modalità dell’assunzione di tale testimonianza stabilite dalla Corte, avendo la difesa dell’imputato Mancino sollevato un’eccezione di nullità ex art. 178 lett. c) c.p.p. per non essere stato ammesso a presenziare personalmente, eccezione cui poi si associarono altri difensori. Ma delle relative questioni si dirà nel capitolo riservato alla trattazione appunto delle, questioni processuali che sono state reiterate nei propositi gravami.

Ebbene, riguardo ai temi del capitolo, il teste Napolitano, dopo avere indicato gli incarichi istituzionali ricoperti a partire dalla seconda metà degli anni ottanta ha riferito che, dopo gli attentati ai monumenti del 1993, apparve chiara – secondo una valutazione condivisa dalle autorità istituzionali e di governo in particolare - la strategia stragista portata avanti soprattutto dall'ala corleonese di Cosa Nostra con la finalità di costringere lo Stato ad alleggerire la pressione repressiva, con particolare riguardo alle misure di custodia in carcere per i mafiosi o addirittura di destabilizzare il sistema democratico, presumendo che ci sarebbero stati “sbandamenti” da parte dello Stato.

L'illustre teste ricordare bene che il Presidente del Consiglio Ciampi, quando vi furono in contemporanea le stragi di fine luglio 1993, temette addirittura che vi fosse in atto un tentativo di colpo di Stato, in relazione a quel black out che colpì e isolò Palazzo Chigi come un ingrediente tipico dei colpi di stato per isolare *il cervello operante delle forze dello Stato*, che, quindi, fu oggetto di un confronto con tutte le più alte cariche dello Stato, anche se ogni decisione operativa spettava al Governo, e non a caso il bersaglio dei presunti eversori era stato palazzo Chigi. E tutti, compreso il Presidente della Repubblica Scalfaro, avevano la consapevolezza che l'attacco provenisse dall'ala corleonese della mafia, anche se non ricorda i contenuti specifici dell'incontro che vi fu tra le tre più alte cariche dello Stato.

Ha confermato altresì che fu quello un momento grave fibrillazione istituzionale, e non poteva essere altrimenti, dal momento che lo stesso presidente del Consiglio diceva che avevano rischiato un Colpo di Stato. Ha detto invece di non avere avuto allora conoscenza delle note dei servizi di sicurezza concernenti il rischio di ulteriori attentati nell'agosto del 1993, ma ciò si spiega anche con il fatto che i presidenti delle due camere non hanno alcuna competenza sui problemi della sicurezza che sono invece devoluti agli apparati di sicurezza e all'organo di governo che per delega del presidente del Consiglio segue l'attività dei Servizi, oltre che al Ministero dell'Interno; ma venne comunque informato, sia pure senza sapere di note del SISMI o altro organismo, che si paventava che anch'egli potesse essere vittima di possibile attentato, nell'estate del

'93. Delle segnalazioni di possibili attentati fu informato il Presidente Scalfaro, anche per lo stretto rapporto di fiducia che lo legava a PARISI, e forse anche il Presidente del Consiglio Ciampi. D'altra parte, egli, così come anche Spadolini, aveva una interlocuzione diretta con Scalfaro, con il quale condividevano la concezione che *“accanto ad una istituzione monocratica di vertice quale è il Presidente della Repubblica, le altre due istituzioni rappresentative del sistema democratico, cioè i due rami del Parlamento, avessero una qualche responsabilità comune di presiedere agli interessi fondamentali del paese”*.

Quella minaccia venne, comunque, recepita nell'ottica di una possibile prosecuzione della strategia stragista in corso, di attacco frontale allo Stato; ma successivamente non ebbe più notizie. Ha poi appreso, ma solo di recente, che, secondo una nota proveniente sempre dai servizi, non era più all'ordine del giorno delle cosche mafiose le minacce di ulteriori stragi o attentati a esponenti politici o personalità istituzionali.

Il teste ha dichiarato di non essersi mai confrontato con Presidente Scalfaro riguardo ai problemi delle carceri, per i quali, peraltro, Scalfaro aveva canali informativi attraverso alcune organizzazioni cattoliche di assistenza ai detenuti che gli assicuravano una rete di relazioni tutte sue; di non avere mai particolarmente approfondito la situazione in cui si trovava in quel periodo l'organizzazione mafiosa, anche se *era opinione abbastanza diffusa che allora vi fosse all'interno una spaccatura*, come ha riferito pure il prof. CONSO in sede di audizione davanti alla Commissione Anti-mafia.

\*\*\*

Il giudice di prime cure ritiene di poter circoscrivere la rilevanza della prova assunta attraverso l'esame del Presidente della Repubblica a quattro punti.

Il primo è costituito dalla estrema preoccupazione che gli attentati del 27-28 luglio 1993 (unitamente a quelli dei mesi precedenti) avevano suscitato nelle Istituzioni e, specificamente, nel Presidente del Consiglio Ciampi, che effettivamente ebbe a temere addirittura che fosse in atto un tentativo di colpo di Stato.

Il secondo elemento è costituito dalla consapevolezza nelle Istituzioni che fosse in atto da parte di “cosa nostra” e, specificamente, da parte dei “corleonesi”, un “ricatto” o “aut aut” finalizzato ad ottenere l’alleggerimento delle misure carcerarie.

Il terzo elemento è costituito dalla conoscenza della spaccatura che si era creata tra due diverse fazioni all’interno di “cosa nostra”.

Il quarto è costituito, infine, dalla serietà che fu attribuita alle minacce di attentato in danno dello stesso On. Napolitano e del Sen. Spadolini ricordate nel paragrafo che precede, tanto che furono ulteriormente rafforzate le misure di sicurezza già adottate.

#### *I documenti di Giovanni SPADOLINI*

All’udienza del 19 ottobre 2017 il P.M. ha prodotto il verbale delle operazioni compiute il 29 ottobre 2015 in Firenze presso la “Fondazione Spadolini Nuova Antologia” all’esito delle quali è stata acquisita copia della documentazione ivi esistente elencata nel verbale medesimo, nonché alcuni dei detti documenti che sono stati, poi, acquisiti dalla Corte con ordinanza del 14 dicembre 2017.

Per il relativo esame si rimanda alle pagg. 2488-2490 della sentenza di primo grado, significando solo che anche da alcuni di tali documenti trapela il clima di preoccupazione dell’agosto 1993 e, così come nel caso dell’On. Napolitano esaminato nel paragrafo che precede, il conseguente rafforzamento delle misure di sicurezza anche nei confronti del Presidente del Senato Giovanni Spadolini.

#### *Sintesi delle risultanze*

La conclusione cui perviene la Corte è che nelle Istituzioni fossero ormai ben chiari, dopo le ulteriori bombe del 27-28 luglio 1993, sia la finalità di “cosa nostra” di (ri)attivare una “trattativa” per attenuare il rigore carcerario e, più in generale, ottenere benefici per i propri associati detenuti, sia, nel contempo, la corrispondente necessità di mantenere la linea della fermezza, intrapresa dopo la strage di Capaci e sino ad allora non più abbandonata: e ciò ad iniziare dal regime del 41 bis perché qualsiasi passo

indietro nella sua applicazione sarebbe stato letto come un segnale di cedimento dello Stato al ricatto di “cosa nostra”.

Nulla lasciava presagire che un tale cedimento potesse esservi, poiché, nel Governo, da un lato, il Presidente del Consiglio Ciampi non tralasciava occasione per raccomandare il mantenimento della linea dell'assoluta fermezza nel contrasto al fenomeno mafioso, e, dall'altro, il Ministro della Giustizia Conso aveva, sino ad allora, mostrato altrettanta fermezza, prorogando pressoché in blocco, in data 16 luglio 1993, nonostante le contrarie pressioni interne ed esterne al suo dicastero, i decreti applicativi del regime del 41 bis adottati all'indomani della strage di via D'Amelio e, quindi, in scadenza tra il 20 e il 21 luglio 1993.

In senso contrario, ma ancora sottotraccia, annota la sentenza, si muoveva soltanto il D.A.P. di fatto guidato da Francesco Di Maggio.

## CAPITOLO 21 Ter

### I RAPPORTI DI FRANCESCO DI MAGGIO

#### COL CAPO DELLA POLIZIA PARISI E CON I CARABINIERI

21.- Prima di approfondire il ruolo che sottotraccia Francesco DI MAGGIO avrebbe svolto nel guidare il nuovo corso della politica carceraria del D.A.P. verso approdi funzionali al disegno trattativista”, la sentenza esamina il tema dei rapporti tra lo stesso Di Maggio, da un lato, con il Capo della Polizia Parisi, e, dall’altro, con i Carabinieri. Fu proprio il Capo della Polizia Parisi a volere – e, quindi, proporre al Capo dello Stato Scalfaro – la nomina di Di Maggio al D.A.P. come si evince dall’annotazione, più volte già richiamata, che il Presidente del Consiglio Ciampi ebbe personalmente a vergare alla pagina del 6 giugno 1993 della sua agenda personale (v. agenda Ciampi: *“Suggerisce che gli venga affiancato Giudice Di Maggio: fa capire che è stato interessato da Parisi”*), anche perché, dopo avere parlato con Scalfaro, chiamò lui stesso il Capo della Polizia Parisi ed ebbe conferma di quella richiesta di chiamare Di Maggio al D.A.P. (v. ancora agenda Ciampi: *“Chiamo quest’ultimo, che conferma quanto sopra”* e, quanto ai tempi di quei colloqui, compresa, quindi, la telefonata a Parisi: *“(il tutto fra 22 e 22,30)”*).

A conferma dell’esistenza di uno stretto rapporto tra PARISI e DI MAGGIO il giudice di prime cure aggiunge la testimonianza resa all’udienza del 19 marzo 2015 da Ennio MASTROPIETRO, Generale dei Carabinieri, il quale, dopo avere fatto parte, in precedenza, dei servizi di sicurezza è stato Coordinatore del Servizio di Sicurezza degli Istituti di Pena, detto SICURPENA, dal 1992 al 1995, reparto dei Carabinieri a suo tempo istituito dal Gen. Dalla Chiesa per la sorveglianza delle carceri di massima sicurezza.

Il teste, che non ha nascosto che i suoi rapporti col D.A.P., che peraltro già con Nicolò Amato erano di reciproca diffidenza anche se cordiali e cortesi, poi peggiorarono con

Di Maggio, tanto che, poi, nel mese di maggio 1994, egli fu estromesso dal D.A.P., anche se, poi, il provvedimento, di fronte alla sua reazione, rientrò. E i motivi di contrasto col Di Maggio attenevano alle comunicazioni concernenti il 41 bis che da lui *arrivavano con il contagocce*, soprattutto quando si trattò di fargli avere l'elenco dei 140 decreti applicativi che non erano stati rinnovati o erano stati revocati a Napoli, e seppe poi che i vari decreti erano stati approntati dal DI MAGGIO chiedendo informazioni ai vari organi di polizia, ma non a lui;

Ha, quindi, riferito che, già nel mese di settembre 1993, Di Maggio gli aveva manifestato la sua contrarietà agli interventi di SICURPENA, dicendogli espressamente che da quel momento il coordinamento sarebbe stato curato da lui direttamente col Capo della Polizia Parisi; e Mastropietro ne ricavò effettivamente la sensazione che Di Maggio ricevesse direttive da Parisi riguardo al regime del 41 bis, ancorché se non ricordava più quanto precedentemente riferito in ordine alla contrarietà di Parisi al 41 bis.

Il giudice di prime cure tuttavia ritiene di poter ricavare da quanto emerso al processo che non vi sia prova di rapporti significativi tra Di Maggio e il Capo della Polizia Parisi, al di là di occasionali rapporti istituzionali, in epoca antecedente alla nomina del primo al D.A.P. E reputa quindi logico pensare ad un "suggeritore" nella individuazione della persona del Di Maggio quale soggetto destinato a sostituire Nicolò Amato, tanto più che tale individuazione risale, come si è visto, già ad alcuni mesi prima della formalizzazione della nomina e, in particolare, al mese di febbraio 1993, quando, con le dimissioni del Ministro Martelli, fautore della linea di maggiore rigore per i detenuti di mafia, si aprì la prospettiva di una rivisitazione della politica carceraria instauratasi dopo le stragi dell'anno precedente.

E alcuni elementi di fatto inducono a individuare tale "suggeritore" del Capo della Polizia Parisi tra i Carabinieri, con alcuni dei quali il Di Maggio, a differenza che col Parisi, in virtù anche della sua naturale propensione derivante dal fatto di essere figlio di un sottufficiale dell'Arma ed anche per la sua predilezione soprattutto per il R.O.S.



(v. testimonianza Canali), aveva, invece, risalenti rapporti di frequentazione ed amicizia che trascendevano i rapporti professionali.

21.1.- Questa “predilezione” è in effetti un dato largamente provato e addirittura incontestato. La sentenza, tuttavia, approfondisce il tema attraverso le testimonianze più significative, soprattutto perché si sforza di contestualizzare l’esistenza o la ripresa di tali rapporti rispetto agli accadimenti che qui interessano.

E in effetti, numerose e concordi sono le testimonianze che provano i rapporti particolarmente stretti che legavano Francesco Di Maggio ai Carabinieri, soprattutto riconducibili a Reparti Speciali o Servizi di Sicurezza, tra i quali anche lo stesso Mario Mori.

La FERRARO ha, tra l’altro, riferito di essere a conoscenza che Di Maggio aveva rapporti con ufficiali già del ROS quali Bonaventura e con lo stesso Mori col quale andava a cena, e ritiene che gliene abbia parlato lo stesso DI MAGGIO.

#### *La testimonianza di Nicola CRISTELLA.*

E di cene a cui avrebbe partecipato anche Mario Mori ha parlato, nel corso di una sofferatissima deposizione (all’udienza del 19 giugno 2015) il teste Nicola CRISTELLA, in servizio al Corpo della Polizia Penitenziaria sin dal 1976 – e da ultimo al G.O.M. - e che, tra i vari servizi svolti, ebbe anche ad occuparsi della tutela di Francesco Di Maggio con il ruolo di capo scorta dal 1993 al 1995 in particolare dal 1993 al 1995

Il Cristella, in particolare, ha riferito di avere conosciuto il Dott. Di Maggio nell’estate del 1993 allorché questi gli chiese, appunto, di assumere la funzione di capo scorta, cosa che egli fece dopo avere ultimato il servizio che stava svolgendo in Puglia in relazione ad un maxiprocesso a carico della Sacra Corona Unita, iniziando, comunque, a lavorare col Dott. Di Maggio già ad agosto durante la sospensione del predetto processo, ancorché, poi, aveva assunto definitivamente la funzione di capo scorta del Di Maggio dopo circa due mesi, e quindi a novembre e comunque dopo la conclusione di quel processo.

Cristella, quindi, ha riferito che egli lavorava col Dott. Di Maggio tutti i giorni senza alcuna turnazione fino all'ultimo giorno di servizio del Di Maggio al DAP e che, pertanto, col medesimo aveva instaurato un rapporto personale che trascendeva quello istituzionale ed era improntato alla massima confidenza.

Quanto ai rapporti del Di Maggio con i Carabinieri, Cristella ha indicato, innanzitutto, l'allora Maggiore Bonaventura, col quale Di Maggio, per un primo periodo dopo il trasferimento a Roma, aveva condiviso un'abitazione sita nei pressi di Porta Portese, precisando, poi, che il Bonaventura gli fu presentato come appartenente ai servizi segreti, tanto che successivamente, alla fine del 1995, Di Maggio stesso gli aveva proposto di andare a lavorare ai Servizi con l'amico Bonaventura.

Cristella, quindi, ha sottolineato che tra Di Maggio e Bonaventura v'erano ottimi rapporti di amicizia, tanto che si incontravano sempre la sera per cenare insieme presso il Ristorante "Il Fontanone" in Piazza Trilussa a Trastevere, aggiungendo, poi, che a tali cene partecipavano talvolta anche altre persone, tra le quali egli ha indicato il Gen. Ganzer e il Col. Mori che allora gli sembrò di capire che appartenesse ai servizi segreti, anche se era una notizia filtrata da voci che circolavano tra i colleghi, mentre il Gen. Ganzer comandava il ROS (*"Il dottor Ganzer seppi le sue funzioni quando ci recammo a Padova con l'evasione, una evasione al carcere di Padova, dove comunque intervennero i Ros e quindi capii che a capo dei Ros c'era il dottor Ganzer"*).

La presenza di Ganzer e Mori era saltuaria, ma si era verificata più volte in quell'arco di tempo, anche se non può precisare quante volte; avevano sempre un tavolo riservato, e ciò sin dall'inizio del suo servizio come capo scorta, non avendo, comunque, egli avuto modo di vedere in quel periodo Mori in occasioni diverse dalle predette cene.

Cristella ha riferito che Mori giungeva a ristorante a piedi, mentre v'era un altro commensale che usualmente giungeva a bordo di un motorino e di cui non conosceva il nome, ma sa solo che apparteneva ai servizi segreti e anche la sua presenza era abbastanza abituale.

Il teste ha quindi raccontato che Di Maggio ebbe a lamentarsi di pressioni fatte su di lui sulla questione dell'applicazione del regime del 41 bis, anche se non sa dire se

avesse ricevuto telefonate concernenti questo argomento; ma in qualche occasione gli era capitato di ascoltare, mentre entrambi si trovavano all'interno dell'autovettura, una telefonata di Di Maggio nella quale si lamentava, in particolare, di pressioni ricevute da un politico siciliano, facendo, in proposito, il nome di Calogero Mannino, anche se il teste non ricordando in quale periodo avvenne tale episodio.

Tali pressioni, peraltro, ancora secondo il detto testimone, furono oggetto, una sera, di uno sfogo del Di Maggio, ed è certo che si riferissero al discorso del 41 bis; e non sopportava che al figlio di un maresciallo dei carabinieri si potesse chiedere di “scendere a patti con la mafia” negli stessi giorni in cui il medesimo aveva ricevuto quella telefonata del politico siciliano (*“È tutto collegato, è tutto collegato in quel periodo, sarà una settimana, due giorni, tre giorni”*) e nel medesimo periodo in cui egli aveva accompagnato Di Maggio ad un incontro nei pressi della Scuola della Polizia a Roma con una persona che egli, in occasione di precedenti dichiarazioni, aveva indicato come un politico.

Ancora il teste, dichiarando di non ricordarlo più oggi, ha comunque confermato quanto dichiarato nel 2003 riguardo al collegamento fatto da Di Maggio tra le bombe del 1993 e la questione del 41 bis; e può affermarlo perché il DI MAGGIO con lui parlava liberamente, anche se discutere di tali questioni non rientrava tra i suoi compiti come capo scorta.

Cristella, poi, ha aggiunto che Di Maggio non aveva buoni rapporti né col Ministro Conso né con il Capo del DAP Capriotti e ciò anche riguardo alla questione del 41 bis, mentre intratteneva rapporti di amicizia e collaborazione con la Dott.ssa Ferraro, con la quale c'era anche una frequentazione conviviale, e certamente buoni rapporti anche con il Capo dello Stato Scalfaro, avendolo egli accompagnato in alcune occasioni al Quirinale, ed in una di queste c'erano poche persone e sapendo che era stato il Presidente della Repubblica Scalfaro che aveva voluto Di Maggio al DAP, almeno stando a quanto si diceva negli ambienti del Dipartimento (E ha spiegato che è normale che se ne parlasse per tutti quegli avvicendamenti che c'erano stati negli ultimi tempi, e dopo la gestione AMATO, che era durata più di dodici anni).

Tra le altre frequentazioni di Di Maggio, il Cristella ha indicato anche il giornalista di “Famiglia Cristiana” Sasinini, da lui notato qualche volta anche presso il ristorante “Il Fontanone”, anche se non ricorda di averlo visto partecipare alle cene con gli ufficiali dell’Arma di cui aveva parlato prima.

Indi, chiestogli perché quando era stato interrogato a Firenze non aveva riferito degli sfoghi di Di Maggio sulle pressioni per il 41 bis, Cristella si è giustificato dicendo che in quella occasione gli era stato chiesto soltanto dei commensali al ristorante “Il Fontanone” e di un politico siciliano di cui egli non aveva mai sentito parlare e di cui gli avevano anche mostrato la fotografia (e lo aveva riconosciuto, nella foto che ritraeva il sen. INZERILLO), aggiungendo che allorché poi era stato chiamato a testimoniare a Palermo nel processo a carico del Gen. Mori, aveva riconosciuto quest’ultimo, presente in aula, come uno dei partecipanti alle cene di cui aveva riferito, negando che fosse presente, invece, in quell’aula di udienza il commensale che giungeva col motorino, che, d’altra parte, aveva fattezze diverse.

In sede di controesame da parte delle difese degli imputati, quindi, il teste ha aggiunto e precisato di avere accompagnato sempre Di Maggio in tutti i suoi spostamenti, anche quando lavorava a Vienna e che nel primo periodo di servizio nell’agosto 1993 Di Maggio cenava per lo più soltanto con Bonaventura, mentre le cene con gli altri iniziarono nel periodo successivo.

Indi, Cristella è stato incalzato con alcune domande sulla presenza alle cene anche di Mori e su alcune contraddittorie dichiarazioni precedenti ed ha risposto affermando che non tutti i commensali del Di Maggio da lui indicati, Ganzer, Bonaventura, Mori e la persona che giungeva col motorino, erano sempre insieme presenti, di non sapere quantificare le volte in cui aveva partecipato Mori (“*Ma io il Generale Mori lo colloco spesso di questi incontri serali. Spesso, mò saranno stati quattro, cinque, dieci*”), di essere sicuro della presenza di Mori, come persona diversa da quella giungeva col motorino, e di avere sempre saputo che si trattava del prefetto o generale MORI anche perché era un personaggio noto e gli capitò di vederlo anche in seguito in occasioni pubbliche; invece, la persona che veniva con il motorino apparteneva ai servizi segreti

civili, ed è sempre stato certo che si trattava di persona diversa da Ganzer, Mori e Bonaventura – che conosceva bene -, ancorché non fosse in grado di identificare tale commensale che giungeva in motorino.

Poi, però, Cristella, ancora incalzato dalla difesa di Mori, ha inopinatamente indicato nel Col. Mori la persona che giungeva al ristorante col motorino verosimilmente – dice il giudice di prime cure - per un lapsus determinato da assonanza con la persona del generale Eugenio MORINI di cui il difensore gli chiedeva notizie, e in particolare se fosse lui la persona che veniva con il motorino.

Ancora, Cristella ha precisato che le pressioni di cui gli riferì Di Maggio riguardavano una sessantina di detenuti per i quali gli chiedevano di attendere prima di applicare il 41 bis e che in tale contesto era venuto fuori il nome di Mannino.

Alla valutazione della testimonianza di Nicola CRISTELLA la sentenza di primo grado dedica alcune dense considerazioni (v. pagg. 2522-2525) che saranno riprese nel capitolo della presente sentenza dedicato al ruolo di MANNINO (le dichiarazioni di CRISTELLA hanno costituito infatti una delle principali prove d'accusa nei riguardi dell'ex Ministro, sotto il profilo delle pressioni che avrebbe esercitato sul DI MAGGIO affinché si adoprassero per un ammorbidente del 41 bis). basti qui

Basti qui rammentare che la Corte non si nasconde che tale presenti alcuni profili di evidente criticità, a partire dall'indicazione di Mario Mori quale uno dei commensali, più o meno abituali, del Dott. Di Maggio presso il ristorante "Il Fontanone" di Roma nel periodo in cui il teste aveva assunto stabilmente il ruolo di capo scorta del medesimo Dott. Di Maggio. E dà atto di palesi reticenze (pur avendo in precedenza espressamente negato di conoscere l'identità di quella persona da lui indicata che sopraggiungeva al ristorante a bordo di un motorino, ha poi fatto il nome del Gen. Morini. E le dichiarazioni rese dal medesimo teste, a suo tempo, alla Autorità Giudiziaria di Firenze, ad esempio, riguardo al numero dei commensali ed a chi, tra questi, utilizzasse un motorino, non sono in linea con quelle rese in questa sede, mentre è legittimo il dubbio che l'assonanza dei cognomi Mori e Morini possa essere stata

all'origine dell'indicazione – in ipotesi errata – dell'odierno imputato Mori quale partecipante a quelle cene).

E dà atto altresì che le incertezze e le reticenze del teste non possono trovare integrale giustificazione nella sofferenza – comunque effettivamente mostrata dal Cristella anche in occasione di questo esame dibattimentale, ma di cui v'è traccia anche nelle precedenti audizioni secondo quanto emerge dai passi delle precedenti dichiarazioni qui utilizzati per le contestazioni – del dovere rivelare fatti appresi in occasione di un servizio, quello del capo scorta, che si connota professionalmente del carattere della assoluta riservatezza a tutela anche della personalità che si accompagna e con la quale si instaura inevitabilmente un rapporto di estrema fiducia reciproca.

Tuttavia, ritiene che incertezze e i dubbi possano essere superati, quanto alla individuazione di Mori, dal sicuro riconoscimento effettuato dal predetto teste allorquando, in altra aula giudiziaria, come dallo stesso confermato nell'esame effettuato in questa sede, ebbe a riconoscere il Mori, in quella occasione presente, quale, appunto, uno dei commensali da lui conosciuti quando accompagnava il Dott. Di Maggio alle cene presso il ristorante romano. Ed è un dato fattuale, quello di cene del Di Maggio di cui vi sarebbe traccia anche nella testimonianza di Liliana Ferraro.

Per queste ed altre considerazioni per cui si rinvia alle citate pagine della sentenza di primo grado, la Corte d'Assise perviene alla conclusione che *non vi sono elementi che possano condurre ad un giudizio di complessiva inattendibilità della testimonianza del Cristella, il quale, d'altra parte, a riprova della riconosciuta professionalità, ha svolto in passato e svolgeva ancora sino al momento della sua escussione, incarichi di rilievo nell'ambito della Polizia Penitenziaria che depongono favorevolmente e presuntivamente per la sua sicura affidabilità.*

( E ciò vale – il giudice di prime cure si affretta a precisarlo - anche per quella parte della deposizione nella quale il teste ha riferito a proposito delle “pressioni” ricevute da Di Maggio da un politico siciliano e nell'ambito delle quali gli fu fatto il nome di Calogero Mannino. Ma di ciò si dirà in prosieguo).

*La testimonianza di Eugenio MORINI.*

All'udienza del 30 marzo 2017, è stato esaminato il teste Eugenio Morini che ha riferito di avere prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri sino al 2007, pur essendo stato distaccato ai servizi di informazione per quattordici anni. Negli anni 1992-93 comandava la Compagnia di Gallarate, mentre precedentemente (dal 1984 al 1989) aveva prestato servizio presso la Sezione Anticrimine di Milano alle dipendenze del Col. Bonaventura). Ha confermato quindi di conoscere Mori, ma non anche Subranni e De Donno; e di avere conosciuto il Dott. Di Maggio nel 1983, quando fu trasferito al Nucleo Investigativo con compiti di polizia giudiziaria e di avere instaurato con lo stesso dei rapporti amicali sfociati anche in frequentazioni familiari, avendo legato subito anche perché entrambi figli di Marescialli dell'Arma.

Ha poi precisato che negli anni '90 i rapporti tra Mori e Bonaventura, che era al SISMI, ma distaccato presso l'Alto Commissariato per la Lotta alla mafia, si erano interrotti per divergenze sul lavoro. In seguito, aveva avuto occasione di frequentare a Roma il Dott. Di Maggio col quale spesso si incontrava a cena insieme sempre al Col. Bonaventura e, talvolta, altri commensali, anche colleghi dell'Arma; ma esclude che a tali cene abbia mai partecipato il Col. Mori, mentre talvolta vi aveva partecipato il Col. Ganzer; ritiene di poter pure escludere che a qualcuna di tali cene, alle quali lui può non essere andato, fosse presente il generale MORI se c'era BONAVENTURA, dati i rapporti tesi tra i due.

Ha sempre posseduto motociclette e spesso aveva utilizzato una motocicletta per recarsi alle cene col Dott. Di Maggio, avvenivano presso il ristorante di Roma "Il Fontanone". Ha conosciuto l'Ispettore Cristella, capo scorta del dr. DI MAGGIO, il quale accompagnava il Dott. Di Maggio in occasione di quelle cene, che colloca temporalmente soprattutto nel periodo dal settembre 1993 sino al 1994, confermando che lui ci andava spesso, anche se non con la frequenza del Col. BONAVENTURA (ha poi quantificato la frequenza della propria partecipazione in un paio di volte alla settimana). Ha precisato anche che prima di andare al SISMI, nei mesi di luglio e agosto 1993, era rientrato a Gallarate a comandare la Compagnia, per circa due mesi; e che,

pertanto, la frequentazione con Di Maggio per quelle cene era iniziata nel settembre 1993, non prima.

Ha dichiarato ancora di non avere assistito a discussioni col dott. Di Maggio riguardo alla legislazione premiale per gli appartenenti alla criminalità organizzata; ma, negli anni '80, il dott. Di Maggio aveva manifestato un atteggiamento intransigente riguardo alla legislazione premiale per i terroristi, poiché era dell'idea che Lo Stato dovesse mantenere una linea dura di ferma e coerente repressione nei riguardi di simili fenomeni criminali. Mai il dott. Di Maggio gli aveva parlato della possibilità di intavolare trattative con la mafia.

Per quanto dettogli dallo stesso Di Maggio, questi non aveva buoni rapporti con il Dott. Capriotti che riteneva debole nella gestione del DAP e diceva che con lui non c'era dialogo, né collaborazione.

Infine, ha detto di non essere a conoscenza di incontri tra Di Maggio e Mori nel 1993.

\*\*\*

La Corte d'Assise non dubita dell'attendibilità del teste MORINI e tuttavia non ritiene che la sua testimonianza valga a dimostrare la falsità o l'inattendibilità della deposizione del CRISTELLA, come vorrebbe la difesa dell'imputato MORI.

E argomenta che Morini non ha partecipato a tutte le cene del dott. Di Maggio presso il ristorante romano "Il Fontanone" e, pertanto, non può escludersi che le cene cui, secondo Cristella, avrebbe partecipato il Col. Mori siano diverse da quelle cui, invece, ha partecipato Morini. E' certo poi che quest'ultimo deve individuarsi, comunque, il soggetto che, a dire del Cristella medesimo, giungeva presso quel ristorante con un ciclomotore.

Il fatto poi che tra Bonaventura e Mori in quel periodo non vi fossero buoni rapporti non può escludere che gli stessi, separatamente invitati da Di Maggio, possano essersi incontrati in qualche occasione serale, così come è avvenuto allorché il Dott. Caselli fece incontrare in occasione di una cena il Col. Delfino ed il Col. Mori.



*La testimonianza di Giampiero GANZER*

All'udienza del 31 marzo 2017, è stato esaminato il teste Giampiero GANZER, il quale, in sintesi ha riferito di avere conosciuto il Dott. Di Maggio alla metà degli anni ottanta per un'indagine che riguardava una costola dell'organizzazione del noto EPAMINONDA; e sul punto in esame ha confermato che nel 1993 si incontrava a cena, a Roma, almeno una volta alla settimana con lo stesso Dott. Di Maggio ed il Col. Bonaventura insieme ai quali avevano prestato servizio presso l'Alto Commissariato con a capo il dr. Domenico SICA. Poi DI MAGGIO era stato nominato vicecapo del DAP e BONAVENTURA era andato al SISMI. A queste cene, sia pure raramente, talvolta si era aggiunto il Cap. MORINI, ma mai il Gen. MORI che in quel periodo non aveva buoni rapporti con Bonaventura, per dei contrasti che avevano avuto all'epoca in cui Bonaventura era all'Alto Commissariato, in relazione ad indagini sui fratelli FIDANZATI e in genere sulla presenza di cosche mafiose a Milano. E lo stesso GANZER si fece promotore, un anno prima della prematura scomparsa del Bonaventura di un riavvicinamento tra i due ufficiali.

Il teste Ganzer, poi, ha aggiunto di conoscere il Gen. Mori dalla fine degli anni '70 ed ha, quindi, escluso che il predetto avesse mai avuto motocicli, essendo restio persino a guidare l'auto. Inoltre, ha riferito di essere stato promotore dell'incontro avvenuto il 22 ottobre 1993 – data che si ricava da un'annotazione contenuta in una delle agende del Gen. MORI - tra Di Maggio e Mori, che non si conoscevano precedentemente, con lo scopo di ottenere dal Dott. Di Maggio la segnalazione di detenuti che dessero segni di cedimento, per poter procedere a eventuali colloqui investigativi. Messo di fronte alla diversa risultanza di un precedente incontro di Mori con Di Maggio dal primo annotato sulla propria agenda (alla data del 27 luglio) sul medesimo tema (detenuti mafiosi), ha dichiarato di non esserne a conoscenza.

Anche per la testimonianza del Generale GANZER, la Corte d'Assise richiama il medesimo argomento speso a proposito della testimonianza di MORINI per motivare la conclusione che essa non smentisce la testimonianza di CRISTELLA.

D'altra parte, Ganzer ha riferito di una rara presenza anche di Morini, che, invece, ha raccontato di avere cenato con Di Maggio una o due volte a settimana.

Forti perplessità suscita piuttosto la testimonianza di Ganzer laddove questi ha riferito di avere egli presentato Mori a Di Maggio il 22 ottobre 1993 mentre precedentemente i predetti non si conoscevano o si conoscevano solo per fugaci incontri e ciò in palese contrasto con l'incontro che certamente era già avvenuto tra Mori e Di Maggio il 27 luglio 1993 come risulta dall'annotazione nell'agenda di Mori (mai smentita o negata da quest'ultimo) e dal complesso delle acquisizioni probatorie che dimostrano una risalente e non certo occasionale conoscenza e frequentazione tra gli stessi Mori e Di Maggio.

*Cenni sulle altre testimonianze.*

Ulteriori elementi di conferma dell'intensità e continuità di rapporti del DI MAGGIO con diversi Ufficiali dell'Arma il giudice di prime cure ritiene di poter ricavare dalle testimonianze del giornalista Guglielmo SASININI (presente a qualcuna delle cene al Fontanone, come riferito anche da CRISTELLA), di Salvatore Tito DI MAGGIO, di Olindo CANALI e di Loris D'AMBROSIO, passate in rassegna alle pagg. 2536-2565; ed anche dalla testimonianza di Salvatore CIRIGNOTTA, il quale ha confermato ha confermato quanto già dichiarato dal teste Cristella (v. sopra) riguardo alla condivisione del Di Maggio con il Col. Bonaventura di un alloggio a Roma, per averlo appreso dallo stesso DI MAGGIO, precisando però di non avere mai visto il Col. BONAVENTURA.

## **CAPITOLO 22 Ter**

### **LA LINEA DEL D.A.P. DOPO DELLE BOMBE DI MILANO E ROMA DEL 27-28 LUGLIO 1993**

22.- Deve ancora avvertirsi che anche i temi e le vicende oggetto dei capitoli da 26 a 31 della parte TERZA della sentenza di primo grado, al pari delle considerazioni ivi svolte dal giudice di prime cure, saranno oggetto di un'approfondita rivisitazione critica nel capitolo dedicato alla vicenda del D.A.P. e dei decreti non prorogati.

Pertanto, ci si limiterà a richiamarli succintamente

22.1.- La linea del D.A.P. dopo la nomina dei nuovi vertici esposta nel documento del 26 giugno 1993 era stata nell'immediato sostanzialmente disattesa dal Ministro della Giustizia Conso, il quale provvide, di fatto, a prorogare pressoché in blocco (salvo limitate eccezioni determinate da sopravvenuti ostacoli formali), tutti i decreti applicativi del regime del 41 bis in scadenza tra il 20 e il 21 luglio 1993 senza neppure quella preventiva interlocuzione con le Forze dell'Ordine suggerita dal D.A.P. nel citato documento.

Ciò nonostante, all'indomani delle bombe del 27 luglio 1993 – e, annota la sentenza, dopo, che quello stesso giorno il Vice Direttore Di Maggio si era incontrato con il Col. Mori per parlare del problema dei detenuti mafiosi (v. annotazione alla pagina del giorno 27 luglio 1993 dell'agenda di Mori: “*Dal dr. Di Maggio (problema detenuti mafiosi)*” – il D.A.P., nonostante non vi fosse stato alcun recepimento della direttiva del 26 giugno 1993 da parte del Ministro, in vista della scadenza di un altro gruppo di provvedimenti applicativi del regime del 41 bis prevista per la data del 24 agosto 1993, si attiva chiedendo questa volta, con una nota del 29 luglio 1993 dell'Ufficio Detenuti, il preventivo parere alla Direzione Nazionale Antimafia e alle varie Forze dell'Ordine; e ciò nell'ottica evidente di limitare la proroga ai casi assolutamente necessari, rappresentando che la “*delicata situazione generale*” imponeva, sì, da un lato, di soddisfare le esigenze di sicurezza, ordine pubblico e contrasto alla criminalità

organizzata, ma, dall'altro, però, anche “*di non inasprire inutilmente il <<clima>> all'interno degli istituti di pena*”.

All'indomani delle stragi della fine di luglio 1993, il D.A.P., nonostante le precedenti contrarie determinazioni del Ministro e, probabilmente per la prima volta, riprende ancora l'indirizzo programmatico esposto nel documento del 26 giugno 1993 nell'intento ivi dichiarato di dare “un segnale positivo di distensione” e di “non inasprire il clima” (intento che a parere del primo giudice sarebbe smascherato anche dalla scelta di trasmettere persino l'elenco dei decreti scaduti il 20 e 21 luglio 1993 già prorogati dal Ministro e per i quali, dunque, non vi sarebbe stata alcuna necessità di aggiornare le posizioni dei singoli detenuti).

Mentre in quegli stessi giorni, il Vice Direttore del D.A.P. Di Maggio proclamava in sede di Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica la necessità di mantenere fermo il regime del 41 bis: segno, a parere del primo giudice, della volontà di portare avanti sottotraccia un disegno opposto alla linea “ufficiale” del D.A.P., e cioè quello di adottare *una linea più accomodante che mirava, invece, proprio a lanciare quei segnali di ripensamento del regime carcerario più rigoroso col dichiarato fine di “non inasprire il clima” nelle carceri e, quindi, di ottenere, piegandosi, di fatto, al “ricatto” della mafia, che questa recedesse dalla strategia stragista.*

*22.2.- Il Dott. Calabria, che nella qualità di vicedirettore dell'Ufficio Detenuti ebbe a sottoscrivere anche la nota prima ricordata del 29 luglio 1993 ha riferito che, ai fini dell'applicazione del regime del 41 bis, l'individuazione dei detenuti promanava dalla Direzione del D.A.P. o che, quanto meno, era questa che indicava a monte i criteri in base ai quali l'Ufficio detenuti avrebbe dovuto redigere gli elenchi dei detenuti medesimi.*

Del resto, anche l'intervista rilasciata da Di Maggio il 22 agosto 1993 sia pure in modo non esplicito, lasciava, comunque, trasparire un approccio alla questione del 41 bis non

proprio in linea con l'assoluta fermezza proclamata in sede di Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica dallo stesso Di Maggio.

E che tale linea "non ufficiale" cominciasse a prendere piede si può ricavare indirettamente, secondo la lettura che ne offre il giudice di prime cure, anche dalla nota a firma del Dott. Di Maggio indirizzata alla Procura di Palermo il 28 agosto 1993 ("*..concordo sulla opportunità che del gruppo di lavoro faccia parte un magistrato della Procura Distrettuale Antimafia. Resto in attesa della designazione e mi riservo di comunicare la data del programmato primo incontro*").

Da tale nota può ricavarsi, infatti, che, ad un certo momento, la Procura di Palermo, uno degli uffici più esposti sul fronte del contrasto al fenomeno mafioso, ebbe a indicare al D.A.P. l'opportunità di coinvolgere un magistrato di quella Procura in un apposito gruppo di lavoro presso il D.A.P. con l'evidente intento di interloquire in occasione delle scadenze annuali dei decreti di proroga del regime del 41 bis.

E infatti, con la successiva nota del D.A.P. – Ufficio Detenuti – a firma del Vicedirettore Calabria del 21 settembre 1993 si invita la Procura di Palermo, facendo seguito alla riunione tenutasi il precedente 7 settembre 1993, ad aggiornare quell'ufficio sulle situazioni di tredici detenuti per i quali il decreto applicativo del 41 bis sarebbe scaduto il successivo 21 ottobre 1993.

Ritiene quindi il primo giudice che l'esame congiunto e complessivo dei documenti sopra indicati, dimostra che la Procura di Palermo, che non era stata direttamente coinvolta in occasione della scadenza dei decreti del 24 agosto (perché la nota del 29 luglio 1993 era stata inviata soltanto alla D.N.A. e alle Forze dell'Ordine); ed allora, venuta a conoscenza di quella determinazione del D.A.P., si è immediatamente attivata, per rimediare a quel *mancato coinvolgimento*<sup>54</sup> ed al rischio di una indiscriminata riduzione dei decreti applicativi del regime del 41 bis (sul punto la sentenza richiama le "preoccupazioni" della Procura di Palermo, desumibili dalla testimonianza del Procuratore Aggiunto Vittorio Aliquò sulle notizie che cominciavano a giungere

---

<sup>54</sup> Senza voler anticipare nulla delle diverse valutazioni e conclusioni di questa Corte, non si comprende come possa parlarsi di mancato coinvolgimento in una procedura per la quale non era previsto alcun preventivo interpellato, né delle forze di polizia, né di alcuna autorità giudiziaria.

riguardo alle proroghe dei decreti: “Sì, agli inizi sicuramente era rigorosa, perché molte di quelle criticità sembravano più o meno bloccate e quindi era molto rigorosa. Successivamente ci fu un momento di discussione sulle proroghe, se era lecito o non lecito prorogarle, se era opportuno o non era opportuno e mi arrivò anche qualche notizia che mi diceva che forse il Ministro era disponibile a ridurre fortemente o a eliminare questa... Per noi era una norma utile, utilissima anzi, per cui aspettavamo con preoccupazione una manifestazione... ..Non me lo ricordo precisamente come si è arrivato, non me lo ricordo, ricordo due cose, che c'era una discussione diciamo in vari... Su vari piani, per cui io lo seppi avendolo appreso nell'ambiente proprio... Mi pare che sia stato Di Maggio a suo tempo a dirmelo che era... A darmi un primo accenno, poi per cui questo discorso si era cominciato a diffondere, questa notizia”), chiedendo la costituzione di un gruppo di lavoro apposito presso il D.A.P. stesso.

E infatti, dopo la riunione tenutasi il 7 settembre 1993, l'Ufficio Detenuti, a differenza di quanto fatto il 29 luglio 1993, questa volta, appunto, con nota del 21 settembre 1993, chiede direttamente alla Procura di Palermo gli aggiornamenti sulla situazione di tredici detenuti per i quali il decreto applicativo del 41 bis sarebbe scaduto il successivo 21 ottobre 1993.

## **CAPITOLO 23 Ter**

### **LA MANCATA PROROGA DEI DECRETI APPLICATIVI DEL REGIME DEL 41 BIS IN SCADENZA NEL MESE DI NOVEMBRE 1993**

23.- La necessità di motivare singolarmente i provvedimenti di proroga per ciascuno dei detenuti cui erano rivolti, sopravvenuta a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale (Capitolo 22, paragrafo 22.1), avrebbe naturalmente richiesto che fossero acquisite informazioni tempestivamente, di modo da consentire l'elaborazione delle singole motivazioni prima della scadenza di ciascun decreto. E in effetti così era avvenuto per le prime tranche di decreti in scadenza richiamati nei documenti sopra citati.

Non così però per un rilevante e ben più consistente numero di decreti che sarebbero venuti a scadenza già nei primi giorni di novembre 1993.

Si tratta complessivamente di n. 334 decreti in scadenza che il Ministro Conso, andando di contrario avviso all'orientamento sino a quel momento propugnato, non avrebbe più prorogato.

Per questi ultimi decreti la richiesta di parere venne inoltrata dal D.A.P. soltanto il 29 ottobre 1993 (pervenendo alla Procura di Palermo, peraltro, soltanto nella seconda mattinata del giorno successivo, sabato 30 ottobre) a fronte della scadenza in data 1 novembre 1993 (quindi, appena dopo due giorni costituiti, peraltro, dalle giornate di sabato 30 e domenica 31 ottobre) di ben 90 di tali decreti, seguita dalla scadenza in data 6 novembre 1993 (quindi, appena sette giorni dopo) di ulteriori 77 decreti e, ancora, in data 10 novembre 1993 (dopo dodici giorni) di altri 59 decreti e, pertanto, della scadenza di un numero di decreti complessivamente pari a 226 (v. documento n. 14 della produzione del P.M. all'udienza del 26 settembre 2013 acquisito con ordinanza del 17 ottobre 2013).

23.1.- In proposito, il teste Andrea Calabria all'udienza del 20 febbraio 2015, dopo avere confermato di avere lui stesso curato la redazione e l'inoltro, dopo una decisione dell'Ufficio, di quella richiesta di informazioni datata 29 ottobre 1993 in vista della decisione sulla proroga o meno dei decreti con scadenza dall'1 novembre successivo, non ha saputo spiegare, però, perché tale richiesta fu fatta soltanto pochi giorni prima delle prime scadenze dei decreti; e non esclude che ciò possa essere derivato da una specifica decisione dei vertici del D.A.P., ma certo è una cosa che è nata ed è stata elaborata all'interno degli Uffici del D.A.P.

D'altra parte, in quel periodo stava già iniziando a trasferire ad altri le proprie competenze in vista del suo trasferimento ad altro ufficio, stanco della situazione di tensione che si era creata in quell'ufficio anche a causa dei contrasti con il dott. DI MAGGIO (in effetti andò via ai primi di maggio del '94).

Incalzato, inoltre, il teste ha aggiunto di non sapere, in realtà, se antecedentemente alla richiesta del 29 ottobre 1993 fossero state già fatte altre richieste di informazioni agli uffici interessati – anche perché era un via vai continuo di fax - ed ha escluso, però, con certezza che potessero esservi state richieste soltanto informali così come verbalizzato in occasione di un suo precedente esame.

Su tale vicenda ha riferito in questa sede anche il teste Vittorio ALIQUO', all'epoca procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Palermo, il quale rammenta che soltanto alla vigilia della scadenza dell'1 novembre 1993 pervenne alla Procura di Palermo una lettera con la quale si chiedeva il parere riguardo alla proroga del regime del 41 bis per un rilevante numero di detenuti, i cui nomi, peraltro, erano contenuti in un elenco allegato senza alcuna specificazione neppure dell'ufficio di Procura di riferimento, così da rendere impossibile una risposta motivatamente dettagliata.

Ed infatti, fu necessariamente data una risposta di contrarietà alla non proroga in termini di assoluta generalità anche per la sensazione di cedimento che la diversa determinazione avrebbe inevitabilmente procurato.

La Corte ritiene che non possa dubitarsi che rispondesse ad una scelta precisa l'inoltro della richiesta di parere nell'imminenza della scadenza, quando ci sarebbe stato tutto il



tempo (data la scadenza annuale) per farlo prima e mettere il destinatario in condizione di evadere al meglio quella richiesta. Quella scelta, quindi, sottintendeva già la chiara intenzione del Ministro di non prorogare in blocco quei decreti, così che la tardiva richiesta serviva soltanto a “mettere a posto le carte” acquisendo il parere degli Uffici interessati, ma, nel contempo, impedendo di fatto a questi di potere fornire elementi che avrebbero ostacolato o, comunque, reso più difficoltosa l’attuazione di quell’intendimento del Ministro.

La Corte ritiene di poterne ricavare conferma dalla testimonianza dello stesso ALIQUO<sup>55</sup>, a dire del quale almeno quindici o venti giorni prima del 30 ottobre 1993, il dott. Di Maggio, col quale aveva avuto modo di parlare personalmente, già gli aveva anticipato quell’intendimento del Ministro di non prorogare il regime del 41 bis (“...nel senso che mi disse c’è... Per ora noi stiamo... Siamo occupati con sta storia del 41 bis e non sappiamo se prorogarlo o non prorogarlo perché credo che il Ministro possa essere favorevole a una non proroga, per cui ci saranno novità, può essere, questo, tenetevi pronti a qualche cosa di....”).

D’altra parte, anche l’annotazione del Di Maggio a margine della risposta della Procura di Palermo in data 30 ottobre 1993 depone con certezza – sempre secondo la lettura spostata dalla Corte d’Assise nel senso di una già presa decisione di non prorogare i decreti in scadenza, *laddove da essa sembra ricavarsi o che Di Maggio neppure fosse a conoscenza della pur tardiva richiesta del D.A.P. alla Procura della Repubblica (v. annotazione citata nel documento n. 4 della produzione del P.M. all’udienza del 26 settembre 2013: “Cons. Bucalo, posso sapere cos’è la nota 513/93 I.I.R.?”) e che, quindi, egli neppure si era posto il problema di richiedere le informazioni per l’eventuale proroga, essendo ciò del tutto inutile in conseguenza della decisione già assunta, ovvero, al più, ove la successiva annotazione sullo stesso documento debba riferirsi alla prima, che il Di Maggio sia stato ben consapevole di tale tardiva nota e*

---

<sup>55</sup> Anche questo passaggio del ragionamento sviluppato dai giudici di primo grado riesce francamente incomprensibile, per le ragioni di cui si dirà in prosieguo.

*che si voleva limitare soltanto a richiamare il Bucalo per il fatto che la stessa nota fosse stata trasmessa “con fax ordinario”.*

23.2.- Non si può allora, prosegue la sentenza, “addebitare” alla Procura di Palermo – come insinuato dai difensori - la mancata proroga di quei decreti per non avere neppure successivamente inviato le informazioni richieste, almeno per quei decreti che sarebbero scaduti dopo qualche tempo e per i quali sarebbe stato possibile, pertanto, inviare le informazioni.

Come si è visto, la maggior parte dei decreti scadeva nei giorni immediatamente successivi a quella richiesta di informazioni del 29 ottobre 1993 (nel periodo compreso tra l’1 e il 10 novembre 1993) e non v’era alcuna ragione per la Procura di Palermo, dopo avere comunque risposto in termini di contrarietà alla mancata proroga, di inviare successivamente informazioni, non più richieste o sollecitate, di propria iniziativa (mentre, peraltro, il D.A.P., paradossalmente, senza minimamente preoccuparsi delle conseguenze che il ritardo della precedente richiesta aveva procurato, il successivo 6 novembre 1993 si limitava a inviare alla Procura di Palermo, una nuova richiesta di informazioni per cinque detenuti per i quali i decreti scadevano il 27 novembre 1993: v. doc. n. 25 della produzione delle difese degli imputati Subranni, Mori e De Donno all’udienza del 9 giugno 2017).

La Corte sul punto soggiunge che la decisione del Ministro, al di là di una ristretta cerchia di soggetti informati, venne tenuta pressoché riservata persino nei confronti dei magistrati della Procura della Repubblica, come si evince dalla testimonianza di uno dei sostituti procuratori allora impegnati nei procedimenti in materia di reati di mafia, la Dott.ssa Principato, la quale ha dichiarato, infatti, di essere rimasta sorpresa, quando, addirittura soltanto dopo l’inizio delle indagini che hanno dato luogo al presente processo, ebbe ad apprendere della mancata proroga dei provvedimenti del 41 bis nel novembre 1993.

### *I detenuti beneficiari della mancata proroga*

Lo “spessore criminale-mafioso” dei detenuti che beneficiarono della mancata proroga è stato oggetto di una lunga e ripetuta diatriba tra Accusa e Difesa durante tutto l’arco dell’istruttoria dibattimentale. Ma i dati forniti dal teste Salvatore Bonferraro, sostituto commissario in servizio presso la D.I.A. sin dal 1992, hanno consentito di fare chiarezza sul punto, nel senso che v’erano decine di affiliati a varie organizzazioni criminali e tra loro più di venti affiliati a Cosa Nostra tra i quali numerosi esponenti di spicco (v, per una rassegna nominativa con la specificazione dello spessore criminale di ciascuno dei soggetti selezionati, pagg. 2581-2592).

E da un’informativa redatta dalla D.I.A. di Palermo il 16 marzo 2012, acquisita sull’accordo delle parti all’esito dell’esame del Bonferraro, che documenta i principali e più importanti detenuti che beneficiarono della mancata proroga in questione, risultano ricompresi esponenti mafiosi di primo piano e di grande e notorio rilievo nell’ambito dell’associazione mafiosa Cosa Nostra, primi fra tutti, Antonino (detto “Nenè”) Geraci, storico capo mafia di Partinico e Giuseppe Farinella, storico capo mafia di San Mauro Castelverde con competenza su un vasto territorio madonita, entrambi componenti, peraltro, della Commissione Provinciale di Cosa Nostra e ciò senza tralasciare, poi, la presenza di altri esponenti mafiosi appartenenti a storiche “famiglie” dell’organizzazione mafiosa, quali Francesco Spadaro (figlio del noto Tommaso detto “Masino” Spadaro), Vito Vitale, Spina Raffaele (cognato del noto Raffaele Ganci), Francesco Scrima, Luigi Miano, Giuseppe Gaeta, Giuseppe Fidanzati, Prestifilippo Giovanni (già pure componente della “Commissione”), Diego Di Trapani e Cesare Bontempo Scavo.

(Ai predetti si devono aggiungere, inoltre, Grippi Leonardo, cognato di Tagliavia Francesco condannato per la strage di via D’Amelio e per le stragi del 1993, e Giuliano Giuseppe, esponente di spicco della “famiglia” mafiosa di Brancaccio, ricordati dal teste Bonferraro nel corso della sua deposizione)

Nella stessa informativa si dà atto che ad alcuni dei predetti soggetti il regime del 41 bis è stato successivamente ripristinato (a Miano il 28/1/94; a Di Carlo e Geraci il

30/1/94; a Giuliano il 30/3/94; a Farinella il 2/8/94; a Grippi il 30/11/1994; a Vitale il 27/4/98; a Bontempo Scavo nel 2001).

Inoltre, molti dei predetti soggetti (quali Nené, Geraci, Giuseppe Farinella, Francesco Spadaro, Vito Vitale, Spina Raffaele, Giuseppe Gaeta, Giuseppe Fidanzati, Prestifilippo Giovanni, Diego Di Trapani, Grippi Leonardo e Giuliano Giuseppe) sono appartenenti a “famiglie” storicamente alleate ai “corleonesi”.

Tra i detenuti appartenenti alla ‘ndrangheta in tale informativa, invece, sono elencati nove appartenenti alle principali cosche di tale organizzazione criminale (Chindamo Giosuè, Cianci Domenico, Facchineri Michele, Ficara Giovanni, Latella Antonino, Martino Domenico, Rao Luigi, Rositano Vincenzo e Zindaro Antonino).

Nell’informativa, ancora, sono elencati anche cinque appartenenti alla “sacra corona unita” (Capriati Antonio, De Vitis Nicola, Diomede Michele, Martorana Renato, Montani Andrea e Scarcia Antonio) e dieci appartenenti alla “camorra” (Letizia Antonio, Ascione Mario, Belforte Domencio, Di Martino Leonardo, Foria Salvatore, Maiale Cosimo, Perna Clemente, Sarno Giuseppe, Tolomelli Rosario e Di Girolamo Carmine).

\* \* \*

Né, a parere della Corte, si può condividere l’assunto difensivo secondo cui gran parte di quei soggetti avrebbero acquisito fama criminale solo in epoca successiva, solo successivamente essendosi macchiati dei più gravi delitti, tanto che taluni, dopo mancata proroga sarebbero stati scarcerati.

Replica la Corte che già all’epoca (novembre 1993), indipendentemente dal “nome”, non si può dire che i detenuti beneficiati, fossero degli “sconosciuti” con un modesto ruolo criminale mafioso, come comprovato dal fatto stesso che erano tutti soggetti ai quali già all’indomani delle stragi palermitane del ’92, era stato applicato il 41 bis, riservato, sin dalla sua introduzione, ai detenuti per gravi delitti di criminalità mafiosa con la finalità di impedire i collegamenti con i sodali in stato di libertà e per fronteggiare “situazioni di emergenza”.

Parimenti irrilevante è, a parere della Corte, il fatto che taluno dei predetti soggetti sia stato successivamente scarcerato, trattandosi di un fatto assolutamente fisiologico, che può verificarsi per le più svariate ragioni di carattere processuale (dalla assoluzione eventualmente anche per ragioni contingenti che prescindono dal merito dell'accusa, alla scadenza dei termini di custodia cautelare), a fronte del dato saliente, e cioè che in quel momento (novembre 1993), quei soggetti erano ancora detenuti per i medesimi gravi reati per i quali l'anno precedente era stato ritenuto necessario applicare il regime del 41 bis; e che, come si è visto nel paragrafo precedente, non fu fatta alcuna effettiva istruttoria per valutare, ai fini della decisione sulla proroga o meno del detto regime, se fossero ancora attuali i pericoli di collegamenti dei detenuti in questione con i sodali mafiosi in stato di libertà.

23.3.- E' poi innegabile, a parere del primo giudice, che, soprattutto riguardo ai detenuti mafiosi, la decisione di non prorogare il regime del 41 bis costituiva in quel momento un fatto obiettivo idoneo a far percepire ai vertici dell'associazione mafiosa Cosa Nostra una inversione di tendenza nel senso dell'alleggerimento delle dure condizioni di detenzione cui i medesimi mafiosi erano stati sino a quel momento sottoposti. Tanto più che la maggior parte degli affiliati mafiosi che beneficiarono della mancata proroga appartenevano a "famiglie" storicamente alleate dei "corleonesi", così che ancor più quel segnale avrebbe potuto essere percepito da coloro, appunto i "corleonesi", che in quel momento storico erano i capi incontrastati dell'associazione mafiosa Cosa Nostra. E a nulla rileva – altro argomento difensivo disatteso dalla Corte - che altri "capi corleonesi" (tra cui, innanzitutto, Riina) continuassero ad essere detenuti al regime del 41 bis, dal momento che quel primo pur parziale segnale di cedimento consentiva di far sperare loro che la minaccia e ancor più l'attuazione di ulteriori stragi avrebbe potuto condurre alla già richiesta definitiva abolizione del medesimo regime del 41 bis per tutti i detenuti.

## CAPITOLO 24 Ter

### LE RAGIONI DELLA DECISIONE DEL MINISTRO CONSO

24.- E a questo punto dell'iter motivazione che la sentenza di primo grado affronta il cuore del problema.

Le ragioni per le quali il Ministro Giovanni Conso ebbe, nel novembre 1993, a non prorogare (*rectius*, lasciare scadere) i decreti applicativi del regime del 41 bis per un numero relevantissimo di detenuti (in particolare in numero n. 226 nell'immediato dei primi giorni compresi tra l'1 e il 10 novembre 1993, poi via via cresciuto sino al raggiungimento del numero complessivo di 334 detenuti), si ricavano dalle stesse parole del detto Ministro ed in particolare da quelle pronunziate allorché venne ripetutamente sentito in sede giudiziaria e, forse ancora in modo più chiaro ed espresso, da quelle dette in sede parlamentare allorché venne audito dalla Commissione Parlamentare Antimafia.

24.1.- Come già anticipato, all'udienza del 24 settembre 2015 sono state acquisite, quali atti irripetibili, a seguito del decesso del Prof. Giovanni Conso avvenuto in data 2 agosto 2015 (v. in atti attestazione della D.I.A. di Palermo del 21 settembre 2015) le sommarie informazioni rese alla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze in data 24 settembre 2002 e le sommarie informazioni rese alla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo in data 24 novembre 2010 e 21 dicembre 2011. Ed è stato altresì acquisito, con l'accordo delle parti, il resoconto dell'audizione del medesimo Prof. Conso dinanzi la Commissione Parlamentare Antimafia in data **11 novembre 2010** (v. documenti n. 16a della produzione del P.M. all'udienza del 26 settembre 2013 e n. 85 della produzione delle difese degli imputati Subranni, Mori e De Donno all'udienza dell'8 ottobre 2015).

Tutti questi reperti dichiarativi (riportati alle pagg. 2592-2612 della sentenza di primo grado) saranno ripresi, nei loro passaggi più significativi, del capitolo di parte TERZA della presente sentenza dedicato ai fatti del '93 e segnatamente nel paragrafo sulle ragioni giustificative della decisione di CONSO.

Sia consentito quindi di passare direttamente alla valutazione probatoria che il giudice di prime cure ha ritenuto di operare sia delle dichiarazioni testimoniali che dell'audizione parlamentare di Giovanni CONSO.

Nel raffronto tra le prime dichiarazioni e le successive, rese a distanza di anni e in un momento e un contesto storico (e processuale) completamente differente, spicca l'evidente contrasto tra le prime dichiarazioni rese da Conso all'Autorità Giudiziaria nel 2002, quando ancora il tema della c.d. "trattativa Stato-mafia" non era salito alla ribalta delle cronache nei termini che sarebbero deflagrati soltanto dal 2009 con le prime dichiarazioni di Massimo Ciancimino, da lato; e, dall'altro, le successive dichiarazioni rese dallo stesso Conso nel 2010-2011 quando ormai, appunto, era stata acquisita – anche nella conoscenza e nell'opinione pubbliche – una maggiore consapevolezza di fatti, verificatisi nel biennio 1992-93 e precedentemente noti soltanto ad una ristretta cerchia di soggetti, che aveva fatto "recuperare la memoria" anche a molti esponenti delle istituzioni di allora (dal Ministro Martelli al Direttore degli Affari Penali Ferraro sino al Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia Violante e allo stesso Ministro Conso).

Nel 2002, infatti, nel momento temporalmente più vicino agli accadimenti del 1992-1993, il Prof. Conso è chiaro e sicuro nel ricostruire il clima che già era ampiamente diffuso tra coloro che – ignari dei contatti che altri avevano intrapreso con esponenti mafiosi – avevano responsabilità istituzionali, soprattutto nel Governo della Repubblica e nel rivendicare l'intransigenza con la quale si era opposto alle spinte che premevano nel senso dell'attenuazione del rigore carcerario e della conseguente riduzione anche numerica dei detenuti mafiosi sottoposti al regime del 41 bis; e ciò, precisa la sentenza, sia dall'esterno dell'Amministrazione, sia dal suo stesso interno, attraverso le nuove linee programmatiche suggerite al Ministro con il documento del D.A.P. del 26 giugno 1993.

In tale occasione infatti (le sommarie informazioni del 2002), il Prof. Conso, senza alcun tentennamento, ha dichiarato di essersi "convinto nel modo più assoluto", soprattutto dopo la strage di Firenze del 27 maggio 1993, della "necessità di mantenere

fermo il 41 bis e di rinnovare i decreti” in scadenza ttra il 20 e il 21 luglio 1993, tanto più che si approssimava la ricorrenza della strage di via D’Amelio e non si potevano “*giustificare soluzioni diverse*”, quali quelle prospettate dal D.A.P. il 26 giugno 1993 che “*non potevano meritare il consenso*” del Ministro.

Ed è’ un dato di fatto oggettivo ed incontrovertibile che depone a conforto della versione resa nel 2002, la circostanza che egli effettivamente disattese il suggerimento del D.A.P. di cui al documento del 26 giugno 1993 e, senza neppure preoccuparsi di acquisire nuove informazioni sui singoli detenuti così come pure gli suggeriva il D.A.P. con il dichiarato intento di ridurre il numero dei rinnovi per dare un segnale di distensione e per non inasprire il clima.

Nel contempo, però, il Prof. Conso, benché sollecitato dal P.M. a ricostruire tutte le vicende relative al 41 bis, ha del tutto taciuto il suo diverso atteggiamento e le sue diverse determinazioni del successivo mese di novembre dello stesso 1993 e, ancor più, le ragioni di tale evidente ribaltamento delle sue precedenti ferme “*convinzioni*”.

Nel successivo esame testimoniale del 2010, invece, il Prof. Conso, costretto a quel punto a parlare anche di quelle sue determinazioni del novembre 1993, “*dimentica*” del tutto le sue “*chiare convinzioni e determinazioni*” che, dopo la strage di Firenze e nell’approssimarsi dell’anniversario dell’uccisione del Dott. Borsellino, lo avevano indotto a prorogare i decreti in scadenza a luglio del 1993 (e che sarebbero state, invece, riprese col decreto del 30 gennaio 1994) e riferisce che piuttosto egli a luglio conosceva ancora poco la materia del 41 bis e si era, pertanto, rimesso ai suggerimenti del D.A.P. Ora, il contrasto tra le prime e le seconde dichiarazioni del Prof. Conso è, a parere del giudice di prime cure, assolutamente evidente ed incontestabile.

O sono vere le prime dichiarazioni (chiara e convinta decisione del Ministro di prorogare i decreti per l’impossibilità di assentire “*alle modalità indicate per il rinnovo dal dr. Capriotti*” dopo la strage di Firenze e nell’approssimarsi dell’anniversario dell’uccisione del Dott. Borsellino, “*vicende ancora così cocenti*”) o sono vere le seconde dichiarazioni (inesperienza e scarsa conoscenza della materia da parte del Ministro che lo avevano indotto a recepire acriticamente i suggerimenti del D.A.P.).



Ma, poiché le seconde dichiarazioni contrastano insanabilmente col fatto che le determinazioni assunte dal Ministro con i provvedimenti di proroga del 16 luglio 1993 disattesero platealmente le *“modalità indicate per il rinnovo dal dr. Capriotti”* con il documento programmatico del 26 giugno 1993, *non può essere dubbio che soltanto le prime dichiarazioni sono genuine e non influenzate dall’argomento cui in quella occasione, l’esame testimoniale del 2010, il Prof. Conso non avrebbe potuto – e in effetti non si poté – sottrarre, cioè la sua opposta determinazione del novembre 1993.* Tale contrasto viene letto dal giudice di prime cure come frutto del tentativo del Ministro CONSO di sfumare il ribaltamento che vi fu dell’orientamento e delle convinzioni che erano stati alla base della decisione ben più rigorosa adottata il 16 luglio, quando rinnovò in bocca i decreti in scadenza.

E infatti egli si richiama anche alla sopravvenuta decisione della Corte Costituzionale, a suo dire pubblicata solo ai primi di agosto del 1993, (anche se risaliva al 24 giugno ed era stata depositata già il 28 luglio). Ma quella sentenza non avrebbe, di per sé, reso inevitabile un ribaltamento di posizione, poiché dalla stessa, una volta respinta la questione di costituzionalità dell’art. 41 bis O.P., derivava esclusivamente una limitazione dell’estensione del raggio di intervento dell’amministrazione penitenziaria nelle regole di gestione del regime del 41 bis, con la necessità di motivare i relativi provvedimenti singolarmente per ciascun detenuto.

E, infatti, lo stesso Prof. Conso, in sede di audizione dinanzi alla Commissione Parlamentare Antimafia, non raccogliendo la suggestiva sollecitazione di uno dei Commissari (Saltamartini) che gli prospettava, sia pure in forma di domanda, la possibile riconducibilità della sua decisione del novembre 1993 al *“background giuridico”* ed all’incompatibilità del regime del 41 bis con la Costituzione, negava che le perplessità di tipo giuridico fossero state determinanti, richiamando piuttosto espressamente quella che lo stesso Conso ha definito *“una speranza sottesa, senza proclamarla”* e cioè la speranza di vedere se dall’attenuazione del rigore carcerario fosse potuta derivare la cessazione delle stragi.

Ma anche nel corso dell'esame testimoniale del 2010, subito dopo avere fatto riferimento alla detta sentenza, ha riferito che la sua intenzione era, in realtà, quella di *“allentare un attimo la morsa, anziché continuare a fare un 41 bis sempre più duro”*, fino a collegare espressamente la sua decisione di non prorogare i decreti alla *“speranza”* che Provenzano, prendendo il posto di Riina nel frattempo arrestato, *“abbandonasse la linea dura”* (evidentemente quella delle stragi perseguita, appunto, da Riina) e che potesse essere *“persona più equilibrata meno esageratamente ostile”*.

24.2.- A questo punto la Corte d'Assise si sofferma sul percorso attraverso il quale il Ministro Conso è giunto alla sua decisione del novembre 1993 e le modalità riservate della sua attuazione; e sottolinea come sia troncante la considerazione che, se la decisione di non prorogare i decreti applicativi del regime del 41 bis adottata dal Ministro nel novembre 1993 fosse effettivamente dipesa dalla giurisprudenza prima ricordata (che ovviamente era nota a tutti, opinione pubblica compresa avendone parlato i giornali dell'epoca), non vi sarebbe stata alcuna ragione di tenere il più riservata possibile la decisione medesima, perché, anzi, il Ministro avrebbe ben potuto spiegare tale decisione come conseguenza necessitata per l'Esecutivo delle pronunzie giurisdizionali nel frattempo intervenute.

Eppure, sulla sua volontà di mantenere l'assoluto riserbo su quella decisione (che, in effetti, rimase ignota anche tra molti *“addetti ai lavori”*: v. infra), il Prof. Conso è stato assolutamente netto nelle sue dichiarazioni. Infatti, ha spiegato che il motivo di tale suo riserbo, non era in alcun modo legato alla questione in sé del 41 bis e tanto meno alla giurisprudenza (anche della Corte Costituzionale) di cui si è detto, bensì al fatto che non avrebbe potuto esternare la vera ragione della sua decisione pena la vanificazione dell'obiettivo che egli, con quella medesima decisione, intendeva raggiungere.

E tale obiettivo era proprio quello – già suggerito dal D.A.P. sin dal 26 giugno 1993 ma precedentemente disatteso dal Ministro – di lanciare un segnale alla componente mafiosa *“meno esageratamente ostile”*, quella facente capo a Provenzano, nella

speranza che questi, più interessato agli affari economici a differenza del sanguinario Riina, ottenuta l'attenuazione del rigore carcerario per i suoi affiliati detenuti, potesse abbandonare la strategia stragista.

E'lo stesso CONSO ad avere ripetutamente ribadito che se avesse esternato le dette ragioni (la sua "speranziella") l'obiettivo prefissatosi sarebbe andato in fumo ("...non posso raccontare: uso, uso questo metodo per sconfiggere la mafia... ..se esce sul giornale va tutto in fumo.... ..questa è una cosa da tenere segreta.... ..alla fine meglio non parlarne!.... ..e allora va tutto in crisi!... ..deve rimanere celato un intento che, per potere funzionare, deve avere una sua prudenza, sperando in bene..").

Si comprende, allora, che anche la tardiva richiesta alla Procura di Palermo (soltanto in data 29 ottobre 1993) di fornire informazioni sui detenuti per i quali i decreti erano in scadenza già nei primi giorni del novembre 1993 fu strumentale alla decisione che il Ministro aveva già assunto.

Il Prof. Conso, sul punto, ha tentato di spiegare che non c'era tempo per svolgere un'indagine sulle singole posizioni, data l'imminenza delle date di scadenza e il numero di posizioni da scrutinare.

Ma la Corte obietta che quella scadenza non maturò di certo all'improvviso, trattandosi della scadenza annuale che gli stessi provvedimenti applicativi del regime del 41 bis avevano stabilito, appunto, sin dalla loro emissione nell'anno precedente.

Ed, infatti, anche per la successiva scadenza del 31 gennaio 1994 di un altro gruppo di provvedimenti (n. 232) si provvide a richiedere tempestivamente tutte le necessarie informazioni (v. decreto del 30 gennaio 1994 acquisito all'udienza del 14 dicembre 2017 dal quale risulta che il parere del Procuratore Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Palermo fu espresso già il precedente 13 dicembre 1993, così come ugualmente in modo tempestivo furono raccolte le informazioni di tutte le Forze dell'Ordine).

In ogni caso, anche volendo mettere in conto la necessità di provvedimento motivati individualmente, in ossequio al dictum della Corte Costituzionale, dal mese di agosto

sino al mese di ottobre vi sarebbe stato tutto il tempo di acquisire le necessarie informazioni individuali sui detenuti presso le Forze dell'Ordine e le Autorità Giudiziarie interessate.

Non si comprenderebbe, allora, perché, ad esempio, con la stessa nota del 21 settembre 1993 con la quale vennero richieste dal D.A.P. informazioni in relazione ai decreti in scadenza il 21 ottobre 1993, o con altra nota coeva, non siano state richieste informazioni anche per i decreti che sarebbero scaduti appena pochi giorni dopo, l'1 novembre 1993, e si sia atteso, invece, addirittura il 29 ottobre 1993, prendendosi, poi, persino un ulteriore giorno per trasmettere la richiesta alla Procura di Palermo (ove, infatti, pervenne nella tarda mattinata di sabato 30 ottobre 1993), quando sarebbe stato materialmente impossibile provvedere quanto meno per i primi novanta decreti già in scadenza, appunto, l'1 novembre 1993 (ma anche per i 77 che sarebbero scaduti il 6 novembre 1993 e per i 59 decreti che sarebbero scaduti il 10 novembre 1993 e, quindi, complessivamente già per 226 decreti).

Da ciò si ricava l'evidente strumentalità di quel ritardo, che era necessario per evitare che eventuali informazioni dettagliate (che potevano essere fornite per molti, se non per tutti i detenuti ricordati dal teste BONFERRARO) rendessero impossibile, poi, per il Ministro disattenderle, così vanificando la sua già maturata decisione.

Ma se ne ricava altresì, che quella decisione era già maturata sicuramente da molti giorni (d'altra parte, il detto intendimento del Ministro era stato già anticipato almeno quindici o venti giorni prima dal Dott. Di Maggio al Dott. Aliquò come da questi riferito); ed ancora, che la stessa decisione aveva necessariamente coinvolto il D.A.P. quanto meno nell'indicazione di non richiedere tempestivamente le informazioni, a differenza di quanto fatto in precedenza da quell'Ufficio: tanto che il Dott. Calabria, che quale vicedirettore dell'Ufficio Detenuti firmava quelle richieste, non ha saputo minimamente spiegare quel ritardo e non ha escluso di avere potuto ricevere qualche indicazione in tal senso o dal suo diretto superiore Bucalo o addirittura direttamente da Capriotti o Di Maggio.

*L'origine della decisione del Ministro Conso.*

Conso ha sempre tenuto a sottolineare e ribadire con forza l'autonomia della sua decisione, di cui si è assunto la piena responsabilità, e l'assenza di qualsiasi collegamento della stessa con "trattative" e contatti di qualsiasi tipo con la mafia (compresi quelli intrapresi da Mori e De Donno con Vito Ciancimino) di cui egli non venne mai a conoscenza (come ha dichiarato in sede di audizione parlamentare): affermazioni della cui veridicità, a parere del giudice di prime cure, non v'è ragione di dubitare.

Sotto un primo profilo egli ha fatto originare quella sua autonoma decisione di non prorogare i decreti del 41 bis dal fatto che in quel periodo la mafia "taceva" (v., ad esempio, audizione parlamentare: ("*...Nel frattempo cosa nostra tace. Era entrata nel silenzio..*").).

Ma è una spiegazione, osserva la Corte, che cozza con i dati di realtà e non può, dunque, in alcun modo giustificare l'autonoma decisione del Ministro di ribaltare l'indirizzo sino ad allora seguito riguardo alle scadenze dei decreti del 41 bis.

Il 27-28 luglio 1993 la mafia aveva reiterato le stragi, peraltro a distanza di appena due mesi dall'ultima di Firenze del 27 maggio 1993, e tutte le più competenti forze investigative avevano raccomandato la necessità di mantenere la linea dell'assoluta fermezza nei confronti dei detenuti mafiosi (v. sopra Capitolo 23).

Ad ottobre 1993, dunque, erano appena trascorsi altri due mesi dalle ultime stragi e non si comprende, dunque, come tale breve lasso di tempo potesse essere interpretato, da chiunque, come una resipiscenza da parte della mafia e, quindi, posto dal Ministro ad origine della sua autonoma decisione di mutare l'indirizzo rigoroso ancora appena attuato nel precedente mese di luglio.

E, d'altra parte, già nel successivo decreto del 30 gennaio 1994 il verificarsi di quelle stragi, inopinatamente tralasciato e dimenticato in occasione della decisione di non prorogare i decreti del novembre 1993, è stato contraddittoriamente ripreso addirittura unitamente alle stragi dell'anno precedente, evocando i gravi motivi di ordine e di

sicurezza pubblica in relazione proprio ai più recenti attentati (v. documento acquisito all'udienza del 14 dicembre 2017).

Ed allora, la sola spiegazione possibile è che qualcuno abbia portato alla cognizione del Ministro ulteriori elementi di conoscenza che egli, poi, ha valutato, facendone derivare quella sua autonoma decisione finale.

Tali elementi, in realtà, sono stati indicati dallo stesso Conso e sono costituiti dalle notizie che egli ebbe riguardo ad una differenziazione di posizioni all'interno di "cosa nostra" tra, da un lato, il sanguinario Riina e, dall'altro, Provenzano, invece, più interessato agli affari e, quindi, "meno esageratamente ostile" allo Stato.

Fu chiaramente la conoscenza di questa differenziazione che fece maturare in Conso la convinzione che la sua decisione di non prorogare quel consistente numero di decreti del 41 bis in scadenza nel novembre 1993, che sostanzialmente raccoglieva il suggerimento del D.A.P. fino ad allora da lui disatteso di non inasprire ulteriormente il clima carcerario e di lanciare un segnale di distensione, avrebbe potuto far sperare che la linea "meno esageratamente ostile" di Provenzano potesse prevalere e che, conseguentemente, non vi sarebbero più state stragi (risultato di cui il Ministro Conso si è più volte "vantato", ma che non tiene conto, puntualizza la sentenza, degli ulteriori e cruenti sviluppi della strategia stragista, come l'uccisione e tentata uccisione di alcuni Carabinieri e la progettata strage di circa un centinaio di essi evitata per mera casualità). Ma quale fu, allora, si chiede la Corte, la fonte di quella informazione specifica sulla differenziazione di posizioni tra Riina e Provenzano determinante per la maturazione dell'autonoma decisione del Ministro?

Il Prof. Conso, ripetutamente incalzato a rispondere a tale domanda, in sede parlamentare ha fatto riferimento a fonti giornalistiche ("*..I giornali ne hanno parlato tantissimo...*") e, a fronte dei rilievi di coloro che gli rappresentavano che, in realtà, nessun giornale aveva a quel tempo pubblicato notizie in proposito, ha dato risposte totalmente generiche ed evasive.

E' vero semmai che i giornali di quel periodo, lungi dal pubblicare notizie dalle quali il Ministro Conso avrebbe potuto trarre quelle conoscenze così specifiche delle

dinamiche interne di “cosa nostra”, riportavano piuttosto voci secondo cui Provenzano era morto soprattutto dopo che, nei primi giorni di aprile del 1992, la moglie di Bernardo Provenzano, Saveria Benedetta Palazzolo, dopo avere vissuto clandestinamente per decenni col marito latitante, insieme ai figli aveva fatto rientro nel paese di origine del marito medesimo, Corleone).

E tali voci continuarono a circolare fino a quando, soltanto successivamente, si ebbe notizia, prima delle dichiarazioni di Salvatore Cancemi spontaneamente costituitosi nel luglio 1993 e, poi, della lettera di nomina di difensore inviata da Provenzano nell'aprile 1994. Che il boss corleonese era vivo e vegeto.

Persino il Gen. Giampiero Ganzer, teste della difesa sentito all'udienza del 31 marzo 2017, non soltanto ha confermato che molti rimasero sorpresi dall'apprendere da Salvatore Cancemi, nel luglio 1993, che Provenzano fosse vivo.

D'altra parte, l'ipotesi del decesso di Provenzano in quel periodo venne persino alimentata in ambienti mafiosi, come si evince dalle dichiarazioni di Stefano LOVERSO, a dire del quale, prima che egli assumesse un ruolo più rilevante e gli fosse addirittura affidata per un certo periodo la cura della latitanza dello stesso Provenzano, sia Giovanni Mezzatesta, rappresentante della “famiglia” mafiosa di Villabate, sia Pietro Lo Iacono, esponente di rilievo della “famiglia” mafiosa di Bagheria, gli dicevano che Provenzano era morto ancorché essi ben sapessero che non era vero (“...*Siamo nel periodo sempre intorno al 1995*”).

Dunque, nessun giornale all'epoca aveva pubblicato notizie dalle quali ricavare quella divergenza tra Riina e Provenzano posta dal Ministro Conso alla base della sua decisione del novembre 1993, ad eccezione soltanto di una intervista risalente al 3 luglio 1992, nella quale il dott. Borsellino aveva riferito in modo del tutto generico di una sua mera impressione che tra Riina e Provenzano “non corresse più buon sangue”: riferimento troppo generico per giustificare la conoscenza esibita da Conso, che, a parere del primo giudice, non potrebbe ricondursi neppure alle interviste in cui il Ministro Mancino, in termini assolutamente generici e senza mai citare Provenzano, aveva talvolta parlato di una “frattura nella Cupola”.

Ed, a riprova del fatto che, anzi, prevaleva nella stampa l'ipotesi che addirittura Provenzano fosse morto, vi è il clamore che suscitò la notizia, pubblicata soltanto nel successivo mese di dicembre 1993, che dietro le stragi del precedente luglio vi era anche Bernardo Provenzano (v. testimonianza resa all'udienza del 13 novembre 2015 dal giornalista Nicola RAO); ed, ancor più, nel mese di aprile successivo, la notizia dell'arrivo al Tribunale di Palermo di una lettera contenente la nomina di un difensore di fiducia inviata da Provenzano che fece definitivamente tramontare l'ipotesi del decesso di quest'ultimo (si tratta della lettera spedita da Provenzano per il tramite di Simone Castello, che a tal fine si era recato in Calabria il 13 aprile 1994, secondo quanto risulta dalla sentenza "Grande Oriente" del 2 marzo 2002 acquisita agli atti).

Né è possibile ritenere che il Ministro Conso abbia potuto trarre quelle notizie dalle informative riservate delle forze investigative che nei mesi precedenti erano pervenute al Governo (e peraltro, non al Ministero della Giustizia, ma al Ministero dell'Interno), perché neppure in tali informative, nelle quali pure si ipotizzava una spaccatura interna a "cosa nostra" tra una componente stragista ed una "pacifista", si è fatto mai riferimento ad una differenziazione di posizioni tra Riina e Provenzano.

Sul punto, assolutamente netto è stato nella sua testimonianza Gianni De Gennaro, allora a capo della D.I.A. che ebbe a sottoscrivere una delle predette informative nell'agosto del 1993.

E allora deve cercarsi altrove la fonte delle notizie del Ministro Conso.

E poiché quest'ultimo non aveva alcun contatto con forze investigative, non può che essersi trattato di una fonte interna al suo dicastero.

Lo stesso Conso, d'altra parte, pur affermando l'autonomia della sua decisione finale, ha fatto riferimento a consultazioni nell'ambito del suo "entourage": dal quale però deve, innanzitutto, escludersi il suo Gabinetto, giacché lo stesso Capo di Gabinetto, che a ottobre già era il dott. Giuseppe LA GRECA, oltre a riferire<sup>56</sup> di non avere saputo

---

<sup>56</sup> Con ordinanza della Corte del 20 marzo 2015 sono stati acquisiti, infatti, il verbale delle sommarie informazioni testimoniali rese il 5 dicembre 2011 dall'allora Capo di Gabinetto del Ministro **Giuseppe La Greca** e la relativa trascrizione, stante la ritenuta sopravvenuta non ripetibilità dell'esame alla stregua della documentazione medica consegnata al personale della D.I.A. allorché questo aveva proceduto alla notifica della citazione del teste medesimo per l'udienza del 5 marzo 2015.



nulla della mancata proroga dei provvedimenti applicativi del 41 bis decisa da Conso, avendolo appreso solo dai giornali che riportavano le dichiarazioni del Prof. CONSO, ha aggiunto che anzi, che dopo la dichiarazione di Conso, quest'ultimo lo aveva chiamato dicendogli che era meglio che non avessero più contatti; e che in quel periodo il Ministro Conso aveva rapporti continui con Capriotti e Di Maggio.

E analoghe dichiarazioni, peraltro, il medesimo Capo di Gabinetto La Greca aveva già reso in occasione della sua audizione dinanzi la Commissione Parlamentare Antimafia in data 15 dicembre 2010, così come risulta dal relativo resoconto stenografico (pure acquisito al fascicolo del dibattimento con la stessa ordinanza sopra ricordata).

Pertanto, escluso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro, non può essere dubbio che l'*entourage* cui si è riferito il Prof. Conso, così come si ricava peraltro dalle stesse dichiarazioni del teste La Greca appena riportate ("*...era la Direzione Generale delle carceri che portava queste proposte e questi provvedimenti già fatti..*"), deve individuarsi nei vertici del D.A.P. Capriotti e Di Maggio con i quali egli si incontrava regolarmente.

Tali frequenti e regolari incontri del Ministro con Capriotti e Di Maggio sono stati peraltro confermati da molti altri testimoni esaminati in questo dibattimento, e in particolare da Livia Pomodoro, Capo di Gabinetto sino al settembre del 1993, secondo cui Capriotti e Di Maggio si incontravano col Ministro Conso pressoché tutte le sere.

E un altro significativo indizio che porta a individuare nel dott. Di Maggio la fonte delle informazioni che furono vagliate da Conso prima di adottare la decisione di non prorogare i decreti del 41 bis nel novembre 1993 si rinverrebbe nella circostanza che il dott. Di Maggio fu l'unico ad essere informato preventivamente della decisione che il Ministro si accingeva a prendere riguardo ai decreti in scadenza nel novembre 1993.

E precisamente ne fu informato già almeno quindici o venti giorni prima, dal momento che ne ebbe a parlare con il Dott. Vittorio Aliquò, il quale, infatti, ha riferito che il Di Maggio, appunto, parlando con lui circa quindici o venti giorni prima della scadenza

dell'1 novembre ebbe ad anticipargli che iò Ministro Conso potesse “*essere favorevole a una non proroga*”.

Tanto induce la Corte d'Assise a rassegnare come conclusione certa che il Ministro Conso, pur nella estrema riservatezza che aveva deciso di mantenere sulla sua decisione di “*non proroga*” dei decreti del 41 bis, della questione ebbe a parlare con Di Maggio.

D'altra parte, osserva ancora la Corte, il Ministro non poteva fare a meno di informare qualcuno del vertice del D.A.P. quanto meno per evitare che si attivasse la procedura finalizzata alla proroga dei detti decreti o, per meglio dire, per ritardare l'avvio di tale procedura, in modo che non fossero frapposti ostacoli da parte di altri con possibili informazioni su singoli detenuti che avrebbero potuto rendere impossibile l'attuazione di quella decisione di “*non proroga*” in blocco; e, quindi, che l'ala “pacifista” di “cosa nostra”, quella facente capo a Provenzano, percepisse il segnale di distensione necessario, nell'idea del Ministro Conso, per prendere il sopravvento sull'ala “sanguinaria” facente capo a Riina e, così, recedere dalla strategia stragista.

E dalle dichiarazioni del teste Vittorio Aliquò si evince altresì che il dott. Di Maggio era consapevole dell'imminente scadenza di quei decreti già almeno quindici o venti giorni prima e, ciò nonostante, non si attivò in alcun modo per richiedere quelle informazioni, così come fino ad allora fatto dagli Uffici del D.A.P.; anzi, fu addirittura sorpreso quando ebbe a “scoprire” che verosimilmente il Direttore dell'Ufficio Detenuti (come si ricava dalle dichiarazioni del teste Calabria sopra già riportate che ha fatto risalire ai suoi superiori quella decisione) si era, infine, attivato ancorché soltanto dopo ulteriori quindici o venti giorni (rendendo di fatto, impossibile che, nei soli due giorni residui, potessero essere fornite informazioni su quel numero così rilevante di detenuti).

Deve dunque individuarsi proprio nel dott. Di Maggio la fonte delle notizie che indussero il Ministro Conso a non prorogare i decreti del 41 bis, e ciò sia perché egli fu l'unico che certamente ne ebbe a parlare col Ministro Conso, sia perché il Di Maggio, a differenza del dott. Capriotti (che pure potrebbe avere parlato della

medesima questione col Ministro) poteva disporre di quelle informazioni, concernenti il ruolo di Provenzano in Cosa Nostra, grazie alle sue frequentazioni con i Carabinieri, e con il Col. Mori.

Deve, infatti, rilevarsi che soltanto i Carabinieri del R.O.S. e, specificamente, il Col. Mori disponevano, riguardo a Provenzano, sia delle informazioni, mai comunicate alle altre Forze dell'Ordine, ricavate da Vito Ciancimino, sia, da ultimo, delle propalazioni di Salvatore Cancemi, che si era costituito nel luglio del 1993 proprio ai Carabinieri e veniva "gestito" dal R.O.S. e che aveva, peraltro, per la prima volta tolto ogni dubbio sulla esistenza in vita dello stesso Provenzano dopo che i familiari di quest'ultimo avevano fatto rientro a Corleone.

Alla luce di tutte queste risultanze, la Corte esclude che possa essere stata una mera coincidenza il fatto che soltanto dopo pochi giorni dalle propalazioni di Salvatore Cancemi, che, appunto, aveva, tra l'altro, confermato l'esistenza in vita di Provenzano, il Col. Mori abbia incontrato il Dott. Di Maggio e gli abbia parlato del "*problema dei detenuti mafiosi*", come risulta annotato alla pagina del giorno 27 luglio 1993, della sua agenda.

Ma il R.O.S. non aveva alcuna competenza sulla gestione dell'ordine pubblico nelle carceri, né tanto meno con riferimento specifico ai "detenuti mafiosi"; e non è dato comprendere, argomenta il giudice di prime cure, *quale fosse la ragione di quell'incontro una volta escluso anche che questa possa individuarsi nei colloqui investigativi dei quali Mori e Di Maggio, poi, ebbero a parlare soltanto nel successivo mese di ottobre così come riferito dal Gen. Ganzer che partecipò a tale ultimo incontro a tale scopo appositamente organizzato.*

D'altra parte, l'autorizzazione ai colloqui investigativi – quelli regolarmente registrati ovviamente – esulava dalla competenza del D.A.P.; e anche la sola segnalazione di "*eventuali soggetti mafiosi che palesassero dei segni di possibile cedimento*" direttamente al (solo) R.O.S. (anziché – e prima che – alla Autorità Giudiziaria) avrebbe comportato una violazione dei doveri del D.A.P.

Ma, in ogni caso, si ripete, se Mori ritenne di dovere recarsi a prospettare tale sua esigenza nel mese di ottobre 1993 (senza alcun accenno, in quell'occasione, a precedenti abboccamenti su quello stesso argomento, perché altrimenti, il Gen. Ganzer non avrebbe potuto avere la sensazione che Mori e Di Maggio non si fossero mai incontrati prima: v. testimonianza Ganzer sopra riportata), vuol dire che la ragione dell'incontro del precedente 27 luglio 1993 fu diversa da quella; e deve piuttosto rinvenirsi nella questione del 41 bis che era stato appena prorogato dal Ministro Conso e negli scenari che si aprivano una volta appresa, dallo stesso Mori, la "spaccatura" che si era creata all'interno di "cosa nostra" tra Riina e i suoi fedelissimi che volevano continuare la "guerra" contro lo Stato ed altri che ritenevano che continuare su quella strada avrebbe portato a conseguenze nefaste per gli affari di Cosa Nostra.

*Un possibile equivoco sulla collocazione strategica di Provenzano.*

La difesa dell'imputato Mori ha più volte evidenziato che, secondo quanto riferito da Salvatore Cancemi, lo stesso Provenzano aveva prospettato a Raffaele Ganci il sequestro e l'uccisione del Cap. Ultimo perché responsabile dell'arresto di Salvatore Riina.

Ma dallo stesso racconto del predetto collaborante Cancemi si ricava inequivocabilmente, osserva ancora il primo giudice, che il Provenzano si era fatto mero tramite del volere di Salvatore Riina senza dividerne la strategia, tanto che alle rimostranze di Raffaele Ganci, di La Barbera e dello stesso Cancemi che gli prospettavano le conseguenze negative, si era limitato ad "allargare le braccia" (v. dich. Cancemi del 22 luglio 1993 di cui Mori era a conoscenza: "*Sia il Ganci che io ed il La Barbera, quasi di impulso, rispondemmo: <<zù Bino ma che vuole fare la guerra allo Stato? Se ammazziamo il capitano Ultimo ci saranno altri cinquanta che prendono il suo posto>>. Il Provenzano allargò le braccia senza dire alcuna altra parola*").

Secondo la lettura che ne offre la sentenza, si tratterebbe di un gesto eloquente che denoterebbe impotenza di fronte ad una decisione, voluta da altri, contro la quale non ci si può opporre. E che del resto trova piena corrispondenza nella circostanza accertata

sulla base di altre fonti (cfr. Giovanni BRUSCA e intercettazione della conversazione RIINA-LO RUSSO del 18 agosto 2013) che Provenzano, a fronte della decisione di Riina, comunicatagli da Bagarella, di continuare con la strategia stragista, aveva rappresentato la sua difficoltà con coloro che gli erano vicini e Bagarella gli aveva risposto provocatoriamente dicendogli di mettersi un cartello al collo per proclamare la sua estraneità a quella decisione.

Il R.O.S. e, quindi, il Col. Mori, che “gestivano” come detto il collaboratore Salvatore Cancemi, conoscevano quindi quella diversificazione, ancora non “operativa” ma solo virtuale, della posizione di Bernardo Provenzano rispetto a quella “sanguinaria” di Salvatore Riina: una diversificazione che non era nota, o almeno non in quei termini, alle altre Forze di Polizia, che avendo un accesso soltanto mediato e limitato a quelle primissime propalazioni del Cancemi, conoscevano soltanto genericamente di una spaccatura, non meglio delineata nei personaggi e nelle componenti, interna a Cosa Nostra, come confermato dal teste DE GENNARO.

E se quelle notizie nella disponibilità del solo R.O.S. (e ancor più del Col. Mori che nell’analisi degli accadimenti muoveva dalle pregresse cognizioni derivategli dai contatti con Vito Ciancimino) sono giunte fino al Ministro Conso, allora il tramite non può essere stato che il Dott. Di Maggio che, a sua volta, aveva uno stretto rapporto di frequentazione, stima, amicizia e confidenza con quei Carabinieri.

### **24.3.- La consumazione del reato di minaccia**

Nelle stesse dichiarazioni del Ministro Conso e nelle ragioni dallo stesso addotte a giustificazione della sua decisione di non prorogare nel novembre 1993 i decreti del 41 bis, la Corte rinviene la prova dell’avvenuta consumazione del reato di minaccia contestato dal P.M. al capo a) della rubrica, per essere stato raggiunto il medesimo Conso, nella sua qualità di Ministro del Governo della Repubblica allora in carica, dalla prospettazione del “male ingiusto” (la prosecuzione della contrapposizione frontale con lo Stato e, conseguentemente, delle stragi) nel caso in cui il Governo della

Repubblica non avesse accolto la richiesta di “cosa nostra” di attenuazione del rigore carcerario per i detenuti di mafia.

A parere della Corte è del tutto irrilevante che al Ministro Conso non sia stata rappresentata l’origine delle pretese di Salvatore Riina, ovvero che vi fosse stata una espressa manifestazione di quest’ultimo nel senso della esternazione di condizioni per porre termine a quella contrapposizione frontale con lo Stato che aveva dato luogo alle stragi.

Il Prof. Conso ha dichiarato, in proposito, di non avere saputo mai nulla di “trattative” con la mafia e di contatti tra i Carabinieri e questa per il tramite di Vito Ciancimino e si è già detto che non v’è alcuna ragione di dubitare della veridicità di tale affermazione. Ma le reali ragioni della decisione del Ministro Conso di non prorogare i decreti del 41 bis, come sopra accertate, dimostrano – ed è ciò che è sufficiente ai fini della consumazione del reato di minaccia oggetto di verifica in questa sede – che al medesimo Ministro fu rappresentato lo stretto collegamento tra la questione carceraria e la contrapposizione frontale di “cosa nostra” e, quindi, le stragi e, per converso, l’opposto effetto, nel senso della cessazione della detta contrapposizione, che sarebbe potuto derivare dalla attenuazione del rigore carcerario.

Tale rappresentazione – ed il conseguente timore di ulteriori gravi attentati da parte di “cosa nostra” – condizionò la successiva decisione del Ministro, che si determinò, dunque, in quel momento, a lanciare un segnale, nel senso dell’attenuazione del rigore carcerario, che fosse percepibile da “cosa nostra” nella dichiarata “*speranziella*” che ciò servisse a mutare l’atteggiamento di frontale contrapposizione dell’organizzazione mafiosa e che potessero così prevalere gli interessi agli “affari” pure da questa perseguiti.

Il condizionamento della libertà, psichica e morale, di autodeterminazione del Ministro Conso per il timore che un “male ingiusto” potesse derivare dalla sua eventualmente diversa decisione di prorogare i decreti del 41 bis in scadenza a novembre così come già aveva fatto il 16 luglio 1993 (cui erano seguite le stragi del 27-28 luglio 1993 a Milano e Roma) e comunque, che il rischio del verificarsi di tale “male ingiusto” è

stato quanto meno percepito dal Ministro Conso. E ciò balza del tutto evidente dalle dichiarazioni rese dal Prof. Conso il 24 novembre 2010 nella parte in cui il detto teste, dopo avere infine esternato le vere ragioni della sua decisione di non prorogare nel novembre 1993 i decreti del 41 bis, ha espressamente richiamato la speranza che una *“persona più equilibrata”* e *“meno esageratamente ostile”*, dal teste individuata ed indicata in Bernardo Provenzano, potesse prendere il posto di Riina.

Parole che a parere del primo giudice plasticamente denotano *il diffuso timore del medesimo Ministro di portare avanti quella linea della fermezza fortemente voluta dal Presidente del Consiglio Ciampi e dall'intero suo Governo (di cui il Prof. Conso era ben consapevole, tanto da non avere voluto coinvolgere i colleghi del Governo)*, nonché, sino ad allora, dallo stesso Ministro della Giustizia Conso e, poi, peraltro, ancora ripresa in taluni successivi provvedimenti (quale quello del 30 gennaio 1994).

La conclusione cui la Corte d'Assise perviene sul punto è quindi che la determinazione di Conso, maturata, sì, certamente in modo autonomo e convinto, ma condizionata da quelle conoscenze fattuali pervenutegli attraverso il canale Mori-Di Maggio (quali: la “novità” di una possibile diversificazione di posizioni persino tra i due “corleonesi” al vertice di “cosa nostra” e gli effetti “positivi” dell’attenuazione del rigore carcerario) *comprova inequivocabilmente che la minaccia del “male ingiusto” di Riina fu certamente percepita dal Ministro Conso e, anzi, ancorché ciò non sia necessario ai fini della consumazione del reato, che in concreto fu il conseguente timore suscitato nel medesimo Ministro e la collegata “speranziella” di mutare il corso delle cose attenuando la contrapposizione frontale con la mafia che lasciava presagire ulteriori stragi, a indurre il medesimo Ministro a lanciare quel segnale di distensione attraverso la “non proroga” di quel rilevante numero di decreti del 41 bis in scadenza a novembre del 1993 ed interessante anche alcuni esponenti di rilievo della stessa “cosa nostra”.*

**CAPITOLO 25 Ter**  
**LA VOLUTA RISERVATEZZA DELLA DECISIONE DEL**  
**MINISTRO CONSO**

25.- Una conferma della conclusione sopra rassegnata si trae anche dalla riservatezza che ha consapevolmente accompagnato quella decisione di non prorogare i decreti del 41 bis, ad illustrare la quale è dedicato l'intero Capitolo 29 della parte TERZA della sentenza di primo grado.

Anche sulle ragioni di tale riserbo si tornerà in prosieguo. Basti rammentare che è stato lo stesso Ministro a rivelare la ragione della sua volontà di non fare trapelare all'esterno (ma anche all'interno del proprio dicastero) la conoscenza della sua decisione, e lo ha detto chiaramente alla Commissione Parlamentare Antimafia: *“Allora tanto valeva rinnovare e non stare a questa impostazione nuova di Provenzano”*.

Il Prof. Conso così ha espressamente collegato il motivo della sua decisione sulla “non proroga” alla volontà di assecondare la “nuova impostazione di Provenzano” e cioè alla speranza che sul “sanguinario” Riina potesse prevalere la linea di Provenzano interessata più all'aspetto economico degli affari di “cosa nostra”. Come dire che se non vi fosse stata questa – e questa soltanto – ragione della decisione *“allora tanto valeva rinnovare”* i decreti, che, dunque, per bocca dello stesso Ministro, non sono stati prorogati esclusivamente per quella finalità che sarebbe stata vanificata ove fosse divenuta di pubblico dominio.

In realtà, argomenta la sentenza, il Ministro Conso ha consapevolmente (come egli stesso ha dichiarato) tenuto il più possibile riservata la decisione di non prorogare i decreti del 41 bis sia perché, evidentemente, non sarebbe stato minimamente possibile esplicitare pubblicamente (ma anche ai colleghi del Governo ed al Parlamento nel suo insieme) le vere ragioni di quella decisione, che contrastava palesemente con la linea della fermezza da tutti, se non voluta, quanto meno sempre proclamata; sia perché la conoscenza pubblica di quelle



ragioni avrebbe, come dallo stesso Conso dichiarato, vanificato l'obiettivo che egli si era prefigurato, quello di ottenere che in "cosa nostra" potesse prevalere la linea più "pacifista" di Provenzano rispetto a quella decisamente "sanguinaria" di Riina.

25.1.- E che la decisione fu proprio quella tenere il più possibile riservata quella decisione trova, a parere della Corte, sicuro riscontro nelle risultanze probatorie acquisite, a cominciare dalle testimonianze di alcuni soggetti che, per il ruolo istituzionale ricoperto, avrebbero dovuto certamente essere informati e che, invece, rimasero del tutto ignari di quanto accaduto (cfr. pagg. per una rapida sinossi delle dichiarazioni di CIAMPI, di Fernanda CONTRI, dell'allora Ministro dell'Interno Nicola MANCINO: del capo di Gabinetto di Conso, il già cit. LA GRECA; del Direttore della D.I.A. DE GENNARO, che pure avrebbe dovuto essere informato di quella decisione del Ministro Conso, se non altro per gli effetti che questa avrebbe potuto avere sotto il profilo dei collegamenti tra i detenuti mafiosi per i quali sarebbe cessato il regime maggiormente rigoroso e i sodali mafiosi esterni).

Solo il Segretario Generale del CESIS dell'epoca, **Giuseppe Tavormina**, invece, si è espresso in termini dubitativi, nel senso che non è stato in grado di affermare se e quando egli venne a conoscenza della mancata proroga dei decreti del 41 bis; ma può solo ipotizzare che se ne fosse parlato in alcune riunioni istituzionali;

E nulla seppe, all'epoca, di tale decisione del Ministro, **il Presidente della Repubblica Scalfaro**, come nulla ne seppero gli stessi i magistrati della Procura di Palermo, ossia uno degli Uffici Giudiziari più direttamente interessati alla questione del 41 bis tanto da essere stato invitato nel settembre 1993 ad un apposito incontro sulla questione medesima.

In ambito parlamentare, invece, la notizia della decisione del Ministro ebbe qualche diffusione, come si evince dalle testimonianze dell'On. Virginio Rognoni, e dell'On. Gargani. Quest'ultimo, però, pur essendo allora Presidente della Commissione Giustizia della Camera, ha riferito che ebbe ad apprendere della decisione del Ministro a fatto compiuto e da fonte non precisata, ma in ambito parlamentare, dando comunque

per scontato che in quell'ambito la notizia dovesse trapelare (cfr. GARGANI, 26 giugno 2014: “...No, dico, se il Ministro aveva firmato quel decreto, anche se era stato pubblicato, fosse stato pubblicato dopo due giorni, vuole che all'interno del Parlamento non si sapeva la notizia? Certamente, a parte le agenzie..”).

Ma anche in ambito parlamentare la notizia di quella decisione ebbe comunque una diffusione limitata, come comprovato dal fatto che neppure l'**On. Brutti, all'epoca vice presidente della Commissione Parlamentare Antimafia**, ne ebbe conoscenza (v. testimonianza Brutti all'udienza del 14 gennaio 2016: “Della mancata proroga dei trecento e tanti, non mi ricordo, io non ne ebbi notizia”).

Come del resto lo stesso BRUTTI nulla seppe del carteggio intervenuto tra l'On. Violante, Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, e il Ministro Conso, in ordine al quale in questo processo ha riferito il primo.

In particolare, all'udienza del 18 dicembre 2015, l'On. Violante ha, innanzitutto, riferito che già dopo gli attentati del 1993 egli aveva pubblicamente definito quelle bombe come “bombe del dialogo”, facendone cenno in un'intervista televisiva un dialogo finalizzato ad ottenere l'alleggerimento del 41 bis. E ha ricordato che, con missiva del 10 novembre 1993, egli, nella qualità di Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, aveva scritto al Ministro Conso per avere notizie sulla attuazione del 41 bis, ricevendo, però, una risposta, alquanto generica, il 15 dicembre 1993.

L'On. Violante, quindi ipotizzato che quella sua richiesta inviata il 10 novembre 1993 potesse essere stata determinata dalla notizia della non conferma dei provvedimenti sul 41 bis dei giorni precedenti, notizia a lui veicolate in occasione di incontri con qualche magistrato preoccupato di un allentamento delle misure restrittive.

Ma anche su tale vicenda si dirà in proseguo e basti qui averne fatto cenno, non senza ricordare che la sentenza annota che sono stati acquisiti in copia, offerta dal teste medesimo, i seguenti documenti:

1) la lettera con la l'On. Violante, nella qualità di Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, ha chiesto al Ministro di Grazia e Giustizia, in data 10 novembre 1993, una relazione informativa sui criteri seguiti in ordine alla applicazione dell'art. 41/bis Ord. Pen. nel carcere dell'Ucciardone, sui problemi sorti in ordine all'applicazione della stessa disposizione in altri istituti penitenziari, sul numero di detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41/bis, precisando quanti tra questi sono imputati o condannati per reati di carattere mafioso attinenti al traffico di stupefacenti e sull'indirizzo politico cui il Ministro intendeva attenersi in ordine alla materia del regime penitenziario per i detenuti per delitti di criminalità organizzata;

2) la nota di risposta del Ministro Conso in data 15 dicembre 1993 nella quale, si informa che la questione relativa all'applicazione del regime del 41/bis *“è stata ed è sempre oggetto di attento ed approfondito esame da parte del competente Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria”* e si invia un appunto informativo redatto da quest'ultimo, *“significando che si stanno specificamente analizzando le pronunce di inefficacia dei provvedimenti di applicazione del regime di cui all'art. 41/bis o.p. emesse, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 28 luglio 1993 n. 349, dai vari Tribunali di Sorveglianza, per l'ulteriore definizione del regime penitenziario da applicare nei confronti dei detenuti per delitti di criminalità organizzata”*;

3) un *“appunto informativo”* a firma del Direttore Generale del D.A.P. datato 6 dicembre 1993 ed allegato alla nota di cui al punto 2).

Al detto appunto informativo è, quindi, allegato un *“prospetto relativo al rilevamento effettuato dal CED”* del DAP in ordine ai *“detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis, Il comma, imputati o condannati per reati di carattere mafioso attinenti al traffico di stupefacenti”*.

Dal carteggio sopra riportato, e, più specificamente, dalla risposta del Ministro del 15 dicembre 1993, si ricava, invece, incontestabilmente come quest'ultimo e il D.A.P.

abbiano consapevolmente eluso l'informazione sulla decisione maturata riguardo alla "non proroga" dei decreti del 41 bis in scadenza a novembre 1993.

E il fatto che il D.A.P., a sua volta, abbia fornito una relazione che, di fatto, riesce a dissimulare ciò che era effettivamente accaduto in quel mese di novembre, dimostra a parere del primo giudice, il pieno coinvolgimento di tale Dipartimento nella decisione del Ministro.

(Il D.A.P., infatti, parla del tutto genericamente di decreti "*scaduti nel mese di novembre*" e di interessamento degli Organi di Polizia ed Investigativi per "*per acquisire notizie aggiornate sui singoli nominativi sia sotto il profilo processuale sia sotto quello investigativo allo scopo di proporre all'On. Ministro l'emissione di provvedimenti di rinnovo del regime speciale nei confronti solo di quei soggetti che nell'ambito della criminalità organizzata risultino rivestire ruoli di particolare rilievo e per i quali tale regime appare necessario*", senza esplicitare chiaramente che, a prescindere dalle dette informazioni che peraltro erano state chieste volutamente in ritardo), già tutti i decreti in scadenza in quel mese non erano stati più "*rinnovati*").

Anzi, nel prosieguo, anzi lascia intendere che tutti i decreti "*sono stati alla scadenza rinnovati per un periodo di ulteriori mesi sei*" fatta eccezione per i "*detenuti scarcerati, detenuti che hanno collaborato con la Giustizia nei confronti dei quali il regime di cui all'art. 41 bis O.P. è stato revocato, detenuti per i quali non ricorrevano più i presupposti di cui all'art. 41 bis O.P. essendo mutata la posizione giuridica*".

**CAPITOLO 26 Ter**  
**LA CONSAPEVOLEZZA DELLA “TRATTATIVA”**  
**DA PARTE DI FRANCESCO DI MAGGIO**

26.- La “rappresentazione fattuale”, che fece insorgere nel Ministro il timore di infauste conseguenze e lo indusse, quindi, ad assumere la determinazione di non prorogare i decreti del 41 bis in scadenza a novembre del 1993 mutando totalmente le sue pregresse convinzioni, pervenne al Ministro medesimo attraverso il canale Mori-Di Maggio.

26.1.- Ma sul ruolo specifico del dr. DI MAGGIO nella vicenda, la Corte ritiene di dover dissipare un equivoco.

La Pubblica Accusa gli addebitava – stando alla formulazione del capo di imputazione di cui alla lettera a) di avere concorso nel reato di minaccia perpetrato dai mafiosi, al pari di quello di Mori, Subranni e De Donno (oltre che del Capo della Polizia Parisi la cui posizione qui non rileva). Ciò presupporrebbe che anche Di Maggio fosse pienamente consapevole sia della “trattativa” intavolata da Mori con i mafiosi attraverso la mediazione di Vito Ciancimino, sia della minaccia (sotto forma di condizioni per la cessazione della strategia stragista) conseguentemente formulata dai mafiosi medesimi e che egli, essendo a conoscenza di ciò, si sia, conseguentemente, fatto tramite di tale minaccia per farla conoscere al Ministro Conso.

Ebbene, sul punto argomenta la Corte d’Assise che se può ritenersi raggiunta la prova della condotta materiale posta in essere in tal senso da Francesco Di Maggio che effettivamente ebbe a rappresentare al Ministro Conso quella “situazione fattuale” interna alla mafia ed il collegamento tra la questione del 41 bis e le stragi a sua volta appresi da Mori, non altrettanto può dirsi per l’elemento psicologico che presuppone necessariamente la consapevolezza della “trattativa” e della conseguente minaccia sotto forma di condizioni da questa scaturita di cui si è detto.

Infatti se dal complesso delle acquisizioni probatorie si ricava con certezza che Mori, con la finalità di influenzare le determinazioni in tema di 41 bis, abbia informato Di Maggio (nell'incontro del 27 luglio 1993 e, eventualmente, anche nel corso di altre frequentazioni di natura conviviale di quel periodo) riguardo alla situazione creatasi in Cosa Nostra ed alla aspettativa da parte di questa di una attenuazione del rigore carcerario per porre termine al furore stragista non vi sono, tuttavia, elementi per ritenere ed affermare che Mori, in tale contesto, abbia sicuramente informato espressamente Di Maggio dei suoi contatti intrapresi sin dall'anno precedente con i vertici di "cosa nostra" per il tramite di Vito Ciancimino.

Secondo il giudice di prime cure, non può escludersi che Mori, *in maniera più subdola, senza informare Di Maggio di quanto precedentemente avvenuto, abbia rappresentato al medesimo, sotto forma di analisi investigativa sviluppata anche alla luce delle recentissime propalazioni di cui, tra gli investigatori, soltanto il R.O.S. (e Mori in particolare come si vedrà anche nel Capitolo successivo) era a conoscenza, soltanto la necessità di attenuare il rigore carcerario del 41 bis, perché, con l'ottenimento di tale risultato, si sarebbe potuto spezzare il fronte unitario di "cosa nostra" sino a quel momento ancora raccolto attorno alle posizioni più intransigenti (e sanguinarie) di Salvatore Riina.*

Ritiene la Corte che vi sono peraltro agli atti alcuni indizi che potrebbero confermare che, comunque, sia pure in un momento successivo, Di Maggio sia stato edotto o, quanto meno, abbia intuito e compreso, che alla base di quella spinta alla attenuazione del regime del 41 bis che anch'egli aveva assecondato vi erano, in realtà, pressioni esterne derivanti da intenti meno nobili di quelli di evitare tout court le stragi nell'interesse generale del Paese.

Si allude alla consapevolezza che potrebbe essere maturata in Di Maggio, nel periodo tra ottobre e novembre 1993, a seguito della telefonata, da lui ricevuta, fattagli da un politico siciliano di cui ha riferito il suo capo scorta dell'epoca Nicola Cristella. E se può dubitarsi dell'affidabilità della ricostruzione che ha indotto il Cristella a individuare in Calogero MANNINO il politico siciliano di cui fu fatto il nome in quel contesto, non vi sono ragioni

per disattendere come *falsa* la testimonianza del Cristella sulle “pressioni” che ad un certo momento il Dott. Di Maggio lamentò di subire.

E sebbene il teste non sia stato in grado di collocare come precisione nel tempo gli accadimenti riferiti, dal contesto del suo racconto e dal riferimento alla imminente decisione su una sessantina di detenuti interessati al 41 bis, ed alla luce della testimonianza di Liliana Ferraro (v. infra), può collocarsi nel periodo tra la fine di ottobre e il successivo mese di novembre 1993.

#### *Nessun contrasto.*

Ad avviso della Corte, la reazione del Di Maggio riferita dal Cristella non è in contrasto col fatto che in precedenza lo stesso Di Maggio avesse già condiviso ed ancor prima stimolato la decisione comunque già assunta dal Ministro di non prorogare quei decreti del 41 bis, perché, nella sua riconosciuta integrità morale, è certamente possibile – ed anzi logico e plausibile – che ricevuta quella indebita pressione dal politico siciliano, il Dott. Di Maggio abbia realizzato il disegno orchestrato alle sue spalle ed a sua insaputa; o che, quanto meno, abbia reagito stizzito all’idea che una decisione comunque già presa potesse essere letta da quel politico ed eventualmente anche da altri come conseguenza dell’indebita interferenza, non sapendosi che c’era già stata un’autonoma determinazione, del tutto indipendente dalle finalità di quelle pressioni indebite.

#### *Il riscontro della FERRARO.*

Tale possibile (e plausibile) ricostruzione di quegli avvenimenti trova un riscontro, a sua volta, nella deposizione testimoniale di Liliana Ferraro, la quale ha raccontato che, dopo la mancata proroga dei 41 bis del novembre 1993, aveva chiesto spiegazioni a Di Maggio e questi le aveva detto che gli “avevano preso la mano” (“...*mi disse: «Mi hanno preso la mano. È sempre più difficile per me affermarmi là dentro, però piano piano vedrai che ce la faremo»*”).

La teste, quindi, ha riferito che Di Maggio non specificò a chi si riferisse con quella frase, ma aggiunse che erano “uno peggio dell’altro” e successivamente ha appreso che non era in sintonia con il Capo Dipartimento, mentre non le parlò di contrasti con il Ministro.

Ebbene, la Corte reputa la risposta del Dott. Di Maggio al rimbrotto della FERRARO come sicuramente coerente con la ricostruzione sopra delineata e con la possibile acquisita consapevolezza che altri avevano tramato alle sue spalle; e lui se ne era reso conto grazie alla (per lui) illuminante telefonata di quel politico siciliano che gli prospettava la necessità di non prorogare il regime del 41 bis per interessi certamente diversi da quelli generali del Paese.

Grazie a quella telefonata, infatti, unita alle “pressioni” che a questa più in generale si accompagnavano in quel periodo e di cui ebbe a lamentarsi con il suo capo scorta, il Dott. Di Maggio comprese in sostanza di essere stato strumentalizzato nella misura in cui era stato spinto a sollecitare e condividere la scelta attenuatrice del rigore carcerario nell’ottica di un interesse generale e non certo, invece, dell’interesse di singoli da altri perseguito: sia che si fosse trattato di soggetti minacciati di morte dai mafiosi, sia che si fosse trattato di mafiosi stessi per ottenerne in contraccambio una condotta “meno ostile” allo Stato (v. dichiarazioni Conso richiamate nel Capitolo precedente) e, quindi, in sostanza, l’accantonamento dei progetti omicidiari o stragisti.

Ma poiché il dott. Di Maggio non ebbe a specificare alla dott.ssa Ferraro chi fossero coloro che “gli avevano preso la mano” ed erano “uno peggio dell’altro”, gli elementi raccolti non consentono di provare con certezza che l’acquisita consapevolezza del DI MAGGIO si fosse estesa anche all’esistenza di una trattativa come causale all’origine delle sollecitazioni che egli aveva ricevuto ad adoperarsi per un ammorbidimento della politica carceraria.

D’altra parte, poiché in questa sede non si procede nei confronti del Dott. Di Maggio nel frattempo deceduto, perde rilevanza accertare se anche quest’ultimo sia stato consapevole o meno della “trattativa” e della conseguente minaccia dei mafiosi sotto



forma dell'apposizione di condizioni per porre termine alla contrapposizione frontale con lo Stato e, quindi, alle stragi.

A parere del giudice di prime cure è, al fine della individuazione delle responsabilità penali dei soggetti imputati nel presente processo, è sufficiente l'accertamento della sola condotta materiale che ha consentito al Ministro, di fatto, di conoscere e percepire la minaccia mafiosa di "cosa nostra" oggettivamente collegata alla questione del 41 bis; mentre non importa che lo stesso Ministro avesse consapevolezza della "trattativa" che l'aveva provocata, così come non importa che ne avesse consapevolezza il Dott. Di Maggio, a sua volta strumentalizzato quale mero tramite materiale per far giungere sino al Ministro le conoscenze che avevano suscitato, nel Ministro medesimo, il timore delle conseguenze che potevano derivare dalla scelta di rinnovare i decreti applicativi del 41 bis.

**CAPITOLO 27 Ter**  
**LA “SOFFIATA” DI MARIO MORI AL GIORNALISTA**  
**NICOLA RAO**

26.- All’udienza del **13 novembre 2015** è stato esaminato il teste **Nicola Rao**, il quale, ha, tra l’altro, riferito di essere l’autore di due lanci del 10 dicembre 1993 dell’agenzia di stampa Adnkronos, presso la quale aveva lavorato dal 1989 al 2003 per poi essere assunto come giornalista parlamentare al TG2: poi Vice Capo della Redazione Politica del TG2, indi Responsabile della Redazione Regionale del Lazio (cioè responsabile dei TG e dei giornali radio regionali, quelli che vanno in onda su RAI 3), nonché autore di libri sul terrorismo politico italiano degli anni settanta.

In particolare, durante il periodo delle stragi del 1992-93 si occupava di cronaca e politica giudiziaria. Rammenta che nel primo dei due lanci di agenzia si indicava, tra l’altro, Provenzano come mandante delle stragi del 1993, mentre nel secondo lancio si ricollegavano le stragi all’inasprimento del regime carcerario ed alla volontà, da parte dei mafiosi, di intimidire lo Stato. E la fonte delle informazioni trasfuse in quei due lanci di agenzia era stato il Col. Mori, che era l’unico personaggio di grosso spessore investigativo che RAO all’epoca frequentava, incontrandolo periodicamente per motivi di lavoro, ed era per lui una fonte più che affidabile.

Egli, infatti, dopo le stragi del 1992, nei mesi di settembre e ottobre, aveva iniziato ad incontrare periodicamente il Col. Mori, avendo tra l’altro boni rapporti con il Comando generale dell’Arma a Roma

La prima concreta notizia che aveva potuto pubblicare grazie alle informazioni del Col. Mori riguardava un dettaglio inedito relativo all’appostamento effettuato all’interno di un pullmino nei pressi della abitazione di Riina e il riconoscimento da parte del pentito DI MAGGIO delle persone che entravano e uscivano, tra cui Ninetta BAGARELLA; ma precisa che di non avere mai detto a Mori che le cose che gli diceva le avrebbe utilizzate come lancio, e *“Quando lo incontravo, era una partita a scacchi anche a livello psicologico”*.

Egli cercava, comunque, di tutelare in ogni modo la sua fonte che infatti era sicura di non essere svelata; e infatti dopo tre o quattro incontri nel giro di cinque o sei mesi lui non scrisse nulla o comunque non citò mai come fonte delle notizie pubblicate i carabinieri, parlando genericamente di 007 o di intelligence;

Per la prima volta, tre anni prima, aveva deciso di rivelare la sua fonte ispiratrice dei lanci del dicembre 1993 per il tempo trascorso e per l'importanza che ritenne avere tale fatto, tanto da informare spontaneamente i pubblici ministeri di Palermo;

Ha precisato che aveva iniziato ad occuparsi delle stragi del 1993 e per tale motivo aveva, poi, incontrato il Col. Mori nell'ottobre o novembre 1993, parlando, in questa occasione, della collaborazione di Cancemi, di cui, però, egli non scrisse nulla, sebbene MORI gli avesse rivelato che il cap. ULTIMO lo stava interrogando con scarso successo anche per i suoi modi troppo bruschi, provocando un eccessivo irrigidimento del CANCEMI, tanto che gli aveva chiesto di farsi da parte e gli interrogatori erano proseguiti con un maresciallo, forse il M.llo LOMBARDO.;

E fu probabilmente in questo stesso incontro che il Col. Mori gli parlò dei mandanti e del movente delle stragi, e del fatto che l'intenzione non era di provocare dei morti; e che a proposito degli autori gli fece certamente il nome di PROVENZANO, mentre è probabile che il nome di AGLIERI lo aggiunse lui sulla base delle informazioni giornalistiche che all'epoca lo indicavano come responsabile della strage di via D'Amelio mentre successivamente si seppe che non era coinvolto; così come fu MORI a parlargli della responsabilità di Cosa Nostra guidata da Provenzano per intimidire lo Stato e portarlo a non reiterare il 41 bis; e tutto ciò in un momento in cui circolavano le ipotesi più disparate e anche stravaganti.

Egli pubblicò la notizia dopo circa una settimana o dieci giorni dall'incontro con Mori I due lanci di agenzia furono primo pomeriggio del 10 dicembre, seguiti, poi, da un terzo lancio relativo all'intervista che successivamente era stata fatta dal TG3 a Violante; e il secondo lancio riproduce fedelmente le parole dettegli da Mori.

Quelle notizie erano state riprese anche dall'ANSA con un escamotage giornalistico, chiedendo – e ottenendo - conferma dell'attendibilità di quelle notizie al procuratore VIGNA.

Ha detto poi che all'epoca non gli era noto che nel precedente mese di novembre non fossero stati prorogati numerosi provvedimenti relativi al 41 bis, fatto che apprese molto tempo dopo; né MORI glielo disse, limitandosi a dire che quello era l'intento di Cosa Nostra. Non ebbe più occasione di incontrare Mori successivamente, ma è certo che, sebbene la notizia sul movente delle stragi, che era inedita, fosse stata ripresa con risalto dal TG3 (e che la stessa ANSA si attivò subito per averne conferma, anche se poi, il giorno successivo, soltanto il quotidiano “la Stampa” la pubblicò forse perché per le grandi firme del giornalismo d'inchiesta del tempo sarebbe stato *uno smacco troppo eccessivo* fare risaltare come avessero “bucato” la notizia e magari si ripromettevano di ritornarci in maniera più approfondita in seguito, e alla loro maniera: almeno questa è la spiegazione che RAO si diede di quel silenzio), il Col. Mori non gli manifestò alcuna contrarietà per la diffusione di quella notizia.

In ogni caso, l'indicazione di Provenzano quale mandante delle stragi gli fu data da Mori ed egli in quella come in altre occasioni fece pieno affidamento su quanto dal predetto riferitogli e non sospettò minimamente che potesse perseguire secondi fini.

\* \* \*

All'udienza del 20 novembre 2015 è stata, quindi, acquisita copia dei due dispacci Adnkronos oggetto della deposizione di RAO, e il relativo testo è riportato alle pagg. 2696-2698 della sentenza di primo grado.

E' stata acquisita, poi, copia di un terzo dispaccio della Adnkronos, riguardante, questa volta, l'intervista che, di seguito ai precedenti lanci di agenzia, era stata rilasciata in proposito dall'On. Luciano Violante.

\* \* \*

Tra i documenti già precedentemente prodotti dal P.M. vi erano già, invece, due dispacci dell'agenzia ANSA (v. DOC. 25A della produzione del P.M.) che riprendevano, di fatto, la notizia precedentemente lanciata dalla Adnkronos.

\* \* \*

26.1.- La Corte osserva che tenuto conto della mente raffinatissima di cui anche in questo processo il Gen. MORI ha dato prova, deve ritenersi che se ha fatto quelle confidenze al giornalista Rao non è stato sicuramente per imprudenza, ma perché il suo messaggio divenisse pubblico.

Sta di fatto che per la prima volta viene esplicitata, riferendola a fonti investigative affidabili e fondate sulle più recenti acquisizioni quali le collaborazioni di Salvatore Cancemi e Mario Santo Di Matteo, la volontà della mafia di aprire un dialogo con lo Stato; e se ne indicano il principale interlocutore e referente (PROVENZANO) e l'oggetto specifico (l'attenuazione del 41 bis).

Viene sottolineato, infatti, l'intento meramente dimostrativo degli attentati di Firenze, Milano e Roma dei mesi precedenti e, quindi, logicamente, la sottostante volontà della mafia di non colpire, questa volta, nemici storici (Falcone e Borsellino) o ex "amici" che avevano tradito le aspettative (Lima e Salvo), ma di lanciare un segnale che potesse essere raccolto dalla controparte istituzionale per un ritorno al preesistente status quo (e, in tale contesto, le vittime innocenti degli attentati prima ricordati, in quanto presentate come casuali e non volute dalla mafia, apparivano soltanto come l'effetto di un avverso destino).

Ed ' significativo, allora, come il Col. Mori abbia indicato al giornalista, perché ne facesse trapelare la notizia, che dietro quegli attentati dei mesi precedenti v'era Bernardo Provenzano (notizia, peraltro, in un certo senso del tutto aderente alla realtà – che sino ad allora, però, nessun altro che non avesse avuto diretti contatti con ambienti di "cosa nostra" o fonti di prima mano poteva avere – perché, come poi è emerso successivamente ed anche in questo processo, fu proprio Provenzano che, pur subendo la prosecuzione della strategia stragista voluta da Riina, ottenne, però, che le stragi avvenissero fuori dalla Sicilia).

Così, di fatto, veniva indicato in quest'ultimo l'interlocutore del dialogo da parte della mafia (come se Salvatore Riina fosse stato già definitivamente accantonato) e, nel

contempo, l'oggetto del dialogo, l'attenuazione del rigore carcerario che avrebbe potuto chiudere definitivamente la stagione delle stragi.

Nel contempo, la confidenza di Mori conferma la piena conoscenza da parte di quest'ultimo delle propalazioni di Salvatore Cancemi e, quindi, di quella "spaccatura" interna a "cosa nostra" (v. Capitoli precedenti) che venne veicolata, tramite Di Maggio, sino al Ministro Conso.

## **CAPITOLO 28 Ter**

### **I TENTATIVI DELLA MAFIA DI RINNOVARE LA "TRATTATIVA" ATTRAVERSO I CARABINIERI**

28.- Le confidenze non casuali di Mori al giornalista RAO confermerebbero la provenienza (da CANCEMI) di quelle informazioni.

Il percorso motivazionale potrebbe considerarsi quasi completato con le conclusioni raggiunte ai Capitoli 30 e 31, per ciò che concerne il reato di minaccia consumato in pregiudizio dei Governi AMATO e CIAMPI.

Ma la sentenza lo arricchisce con ulteriori risultanze probatorie che evocano vicende successive alla minaccia consumatasi nel momento in cui venne veicolata al Ministro CONSO nel modo di cui s'è detto.

28.1.- Infatti, la speranza del Ministro Conso che il suo gesto di distensione placasse la fura stragista fu presto tradita, perché Cosa Nostra", in realtà, ancorché avesse accettato il dialogo sin dal giugno 1992 propostogli dai Carabinieri ed avesse in tale contesto, a sua volta, lanciato i suoi segnali di disponibilità alla prosecuzione della "trattativa" con le bombe del 1993, (le bombe del dialogo, come un fine osservatore quale l'On. Violante ebbe a definirle), non avrebbe di certo potuto accontentarsi dell'accoglimento

di una sola delle sue condizioni (l'attenuazione del rigore carcerario), peraltro, in forma ancora assolutamente limitata.

D'altra parte, l'organizzazione mafiosa era ancora sostanzialmente nelle mani di Salvatore Riina, che, nonostante fosse detenuto, continuava a gestirla tramite i suoi luogotenenti più fidati e fedeli, primo tra tutti il cognato Leoluca Bagarella.

E già ai primi segni di cedimento dello Stato percepiti da Riina sin dagli iniziali contatti dei Carabinieri con Vito Ciancimino appena pochi giorni dopo la strage di Capaci, lo stesso Riina,, secondo la ricostruzione fattuale sposata dalla Corte d'Assise, si era indotto ad assestare un secondo micidiale colpo, l'uccisione del Dott. Borsellino, sicuramente controproducente nell'immediato per Cosa nostra", ma che avrebbe potuto portare, alla lunga, al cedimento definitivo dello Stato alle sue pretese e, quindi, all'ottenimento di rilevanti benefici per i mafiosi tali da superare e fare dimenticare la disfatta del "maxi processo".

Ciò, a parere della Corte, appare puntualmente dimostrato da alcuni accadimenti che si verificarono nei mesi immediatamente successivi alla mancata proroga – anche per mafiosi non di secondo piano – dei decreti applicativi del 41 bis, venuti a scadenza a novembre '93, vanificando le speranze che il Ministro CONSO aveva associato a quel gesto di distensione.

E qui la sentenza richiama la sequela di attentati ai carabinieri progettati e commessi tra dicembre '93 e gennaio '94 - l'ultimo dei quali allo Stadio Olimpico, avrebbe provocato una strage di immani proporzioni se non fosse fallito - che dimostrerebbe ulteriormente – da qui l'utilità di questa integrazione probatoria nell'ottica del giudice di prime cure - che gli approcci del Col. Mori a mezzo di Vito Ciancimino furono percepiti dai vertici mafiosi come richiesta di apertura di dialogo e, quindi, di "trattativa" mediata dai Carabinieri: con la conseguenza che, nel momento in cui tale "trattativa" appariva essersi arenata per l'assenza di ulteriori contatti ormai resi impossibili attraverso il precedente canale a causa del sopravvenuto arresto dello stesso Vito Ciancimino, i mafiosi, pur tentando nel contempo di attivare altri canali (di ciò si

dirà più avanti), intesero in qualche modo “richiamare” l’interesse dei Carabinieri affinché questi si facessero nuovamente “sotto”.

In particolare, gli attentati in Calabria ai danni dei carabinieri sono stati ricostruiti attraverso le dichiarazioni di un collaboratore di Giustizia, CONSOLATO VILLANI, proveniente dalle fila della ‘ndrangheta calabrese, che è dallo stesso giudice di prime cure annoverato tra quelli le cui dichiarazioni debbono essere vagliate con maggiore prudenza.

Ma in ordine al mutamento di versione rispetto alla causale dei tre attentati ai carabinieri e al contesto criminale in cui tutti e tre gli episodi delittuosi furono deliberati e messi in atto, la Corte d’Assise ritiene di poter scogliere positivamente la riserva sull’affidabilità della nuova ricostruzione proposta da CONSOLATO VILLANI grazie anche agli elementi desumibili dalle provalazioni di SPATUZZA

Sul tema si rimanda all’ampia disamina svolta nella sentenza di primo grado alle pagg. 2737-2746.

Si richiamano tuttavia le considerazioni finali svolte in sentenza, anche per motivare la rilevanza sul piano probatorio della vicenda.

La Corte d’Assise reputa tra l’altro che l’utilizzo delle medesime armi nei tre episodi trovi *chiaro ed agevole spiegazione nella volontà di esplicitare agli investigatori il collegamento tra gli stessi, così da inquadrarli in un’unica strategia e mandare, a chi poteva comprendere quel messaggio: riallacciare la “trattativa” di fatto interrotta dopo l’arresto di Vito Ciancimino e di Salvatore Riina, nell’intento di sfruttare il segnale di cedimento dello Stato conseguente alla mancata proroga dei decreti del 41 bis, per piegare definitivamente la volontà degli interlocutori istituzionali su tutte le richieste che erano state avanzate quali condizioni per la cessazione delle stragi.*

E non può essere un caso, rimarca la Corte, che per ben tre volte non sia stato individuato un qualsiasi appartenente alle Forze dell’Ordine, ma sempre e soltanto alcuni Carabinieri: erano stati questi ultimi, infatti, a farsi avanti dopo la strage di Capaci ed a lanciare quell’offerta di dialogo subito raccolta e sfruttata da Salvatore Riina; e si voleva, pertanto, che questi, essendo gli unici che potevano raccogliere il



messaggio per la conoscenza dei pregressi contatti conseguenti all'iniziativa del Col. Mori, si facessero nuovamente avanti per riprendere il dialogo interrotto.

A confermare sia pure indirettamente tale conclusione è, a parere della Corte, la percezione che del delitto dell'1 febbraio 1994 ebbe il Comandante Generale dei Carabinieri Gen. Federici secondo quanto ebbe a riferire nell'immediatezza al Presidente del Consiglio Ciampi che ne fece conseguente annotazione nella sua agenda. Alla pagina del 2 febbraio 1994 di detta agenda v'è, infatti, la seguente annotazione del Presidente Ciampi relativa ad un colloquio avuto quello stesso giorno con il Generale Federici: *“riferisce su ferimento avvenuto ieri notte di due carabinieri a Reggio C. e a decisione presa da comitato sicurezza di rafforzamento presenza militare in loco. F. ritiene che si tratti di tentativi della 'ndrangheta di recente colpita da forze ordine, di dimostrare sua forza colpendo i carabinieri”*.

Dunque, come si vede, già a poche ore dal fatto, il Comandante Generale dell'Arma aveva ben percepito che non si era trattato di un episodio occasionale, ma di un “messaggio” – sotto forma, quanto meno della dimostrazione di forza – della criminalità organizzata mafiosa del luogo indirizzato proprio ai Carabinieri.

28.2.- D'altra parte, vi sono anche altri elementi a conforto delle dichiarazioni sul punto rese dal Villani.

Da un lato, gli acclarati collegamenti tra le cosche mafiose siciliane e quelle della 'ndrangheta calabrese (basti, qui, ricordare, per tutti, quelli emersi a proposito dell'omicidio del Sostituto Procuratore Generale della Cassazione Antonino Scopelliti ucciso il 9 agosto 1991 in Calabria a Villa San Giovanni perché destinato a sostenere la Pubblica Accusa nel “maxi processo” contro la mafia siciliana); e, dall'altro, soprattutto, le molteplici e concordanti dichiarazioni rese da più collaboranti di provata attendibilità riguardo alla sopra ricordata strategia mafiosa che intendeva colpire con attentati indiscriminati proprio i Carabinieri e proprio nel periodo tra la fine del 1993 e

l'inizio del 1994 nel quale sono stati commessi i tre attentati di cui ha specificamente riferito il Villani (e, per i quali, si ricorda, lo stesso è stato definitivamente condannato). Tra tali dichiarazioni spiccano quelle di Gaspare Spatuzza, il quale, infatti, ha raccontato che Giuseppe Graviano, nel momento in cui era in corso la preparazione dell'attentato allo stadio Olimpico di Roma, che, se fosse riuscito, avrebbe provocato la morte di un rilevantissimo numero di Carabinieri (e di cui pure si dirà più diffusamente nel successivo paragrafo), fece espresso riferimento alla uccisione di due Carabinieri avvenuta in quegli stessi giorni in Calabria (si tratta proprio del duplice omicidio commesso da Villani e Calabrò il 18 gennaio 1994 in pregiudizio degli Appuntati Antonino Fava e Vincenzo Garofalo) nell'ambito delle iniziative intraprese dalle cosche calabresi in accordo con quelle siciliane (v. dich. Spatuzza: *"..lui mi comunica che erano stati uccisi due Carabinieri, si erano mossi i calabresi che avevano ucciso due Carabinieri.."*).

28.3.- La Corte conclude quindi per l'assoluta attendibilità delle rivelazioni del VILLANI, anche alla luce quanto emerso rispetto al temporalmente contestuale progetto di attentato in danno di un rilevante numero di Carabinieri in servizio presso lo Stadio Olimpico di Roma, e degli acclarati rapporti tra Cosa Nostra e la 'ndrangheta, nonché delle comuni strategie attuate per contrastare la repressione dello Stato ed ottenere benefici per i detenuti.

La testimonianza del VILLANI costituisce pertanto un non secondario tassello della ricostruzione probatoria degli accadimenti verificatisi dopo che il Governo aveva mostrato di recepire la minaccia delle cosche mafiose siciliane, lasciando decadere, nel novembre 1993, moltissimi provvedimenti applicativi del regime del 41 bis.

Cosa Nostra, infatti, aveva immediatamente percepito e raccolto quel segnale di cedimento dello Stato rispetto alla linea della fermezza propugnata e ritenuto, conseguentemente, che l'accettazione del dialogo sollecitato dai Carabinieri stesse producendo i suoi frutti e che sarebbe stato utile, per la stessa associazione mafiosa

costringere i Carabinieri a riallacciare le fila di quel dialogo interrottosi con l'arresto di Vito Ciancimino.

Da qui la necessità di lanciare un messaggio che coloro che tra i Carabinieri erano a conoscenza dei pregressi fatti ed approcci avrebbero potuto ben percepire.

#### **28.4.- La fallita strage dello Stadio Olimpico di ROMA**

Sulla mancata strage dello stadio Olimpico di Roma vi sono, innanzitutto, le risultanze consacrate nelle sentenze della Corte di Assise e della Corte di Assise di Appello di Firenze pronunziate rispettivamente **il 6 giugno 1998 e il 13 febbraio 2001**, divenute irrevocabili e, quindi, acquisite al fascicolo del dibattimento.

Dalla prima di tali sentenze si ricava, in estrema sintesi, che la primigenia idea di attentato da effettuare allo stadio Olimpico risaliva già al mese di **giugno 1993** (quando Scarano e Spatuzza, in occasione dell'ultima partita di campionato, avevano effettuato un sopralluogo) e, poi, via via si era sviluppata nel successivo mese di **ottobre 1993** *“allorché fu, verosimilmente, portato a Roma l'esplosivo e il mezzo da utilizzare come autobomba”* ed era culminata, infine, nell'azione *“in grande stile”* che nel periodo compreso *“tra la fine del 1993 e gli inizi del 1994”* fu tentata *“contro uomini delle istituzioni”* e che *“solo per miracolo non provocò le conseguenze orrende cui era preordinata: l'uccisione di molte decine di persone”* (v. sentenza citata).

Gli *“uomini delle istituzioni”* contro i quali l'azione era programmata in tale sentenza vengono indicati come *“Carabinieri o Poliziotti”* sulla base, per lo più, della generica indicazione del collaboratore Grigoli Salvatore, anche se dalla stessa sentenza risulta che Giovanni Brusca aveva già indicato l'obiettivo della strage nei Carabinieri, dal momento che Spatuzza, quando ebbe a parlargli di tale attentato, gli disse che *“temeva che venisse fuori questo fallito attentato contro i Carabinieri e che costoro si accanissero contro di lui”* (così si legge nella sentenza citata, da cui emerge che non era stato possibile datare con maggiore precisione il fallito attentato).

Analoghe le conclusioni della Corte di Assise di Appello, ove ugualmente si legge che *“sulla scorta pertanto delle emergenze istruttorie che sono state richiamate, e sempre*

*con riferimento alla strage c.d. dell'Olimpico di Roma, può serenamente concludersi esservi ampia e sicura prova in atti che allo Stadio Olimpico di Roma, tra la fine del 1993 e gli inizi del 1994, venne posta in essere una azione criminale di notevoli proporzioni contro Carabinieri e/o Poliziotti e privati cittadini che si fossero trovati a passare, alla uscita dallo stadio, nella medesima strada percorsa dai bus che conducevano nei rispettivi alloggiamenti gli uomini della forza pubblica che erano stati di servizio allo stadio Olimpico: azione criminale che fortunatamente non provocò le terribili conseguenze cui era stata preordinata e cioè, come detto, la uccisione di molte decine di persone”.*

(Unitamente alle predette sentenze, sono state, altresì, acquisite nel fascicolo del dibattimento le dichiarazioni rese da **Scarano Antonio** nelle udienze dell’**11, 12, 17, 18 e 21 marzo 1997 e del 30 ottobre 1997** in quel processo svoltosi innanzi alla Corte di Assise di Firenze, dichiarazioni divenute atto irripetibile per il sopravvenuto decesso del detto Scarano).

Dalle predette risultanze emerge una ricostruzione della mancata strage ancora alquanto generica ed approssimativa perché fondata (a parte le dichiarazioni di Giovanni Brusca che aveva avuto, però, altrettanto generiche informazioni da Gaspare Spatuzza) su dichiarazioni di alcuni collaboratori che avevano avuto ruoli secondari e parcellizzati (**Grigoli Salvatore, Scarano Antonio e Carra Pietro**), tanto che non viene neppure individuata con certezza la data e l’occasione in cui il fallito attentato ebbe luogo.

Ma tra i soggetti condannati con le predette sentenze vi era anche **Gaspare Spatuzza**, soggetto di ben altra levatura nell’ambito dell’associazione mafiosa grazie ai suoi rapporti diretti con Giuseppe Graviano, che avrebbe iniziato la sua collaborazione con la Giustizia soltanto successivamente e le cui dichiarazioni, pure concernenti il fallito attentato alla stadio Olimpico, sono state raccolte, così come anche quelle di Giovanni Brusca, in questo processo.

### *Le dichiarazioni di Giovanni BRUSCA*

La ricostruzione della Corte prende però le mosse dalle dichiarazioni di Giovanni BRUSCA, il quale ha riferito, innanzitutto, che egli soltanto dopo l'inizio della sua collaborazione aveva intuito, leggendo un articolo di stampa nel quale si faceva un qualche cenno a contatti tra Ciancimino e i Carabinieri (e forse a Cinà), che la "trattativa" di cui a suo tempo gli aveva parlato Riina, era avvenuta, appunto, con i Carabinieri medesimi, mentre lui era stato sempre convinto che si trattasse di esponenti politici o loro emissari.

A tale conclusione, peraltro, egli era giunto anche collegando quelle notizie ricavate dalla lettura dell'articolo di stampa (pubblicato su La Repubblica) con quanto in precedenza gli aveva raccontato Gaspare Spatuzza, con il quale si era incontrato quando già erano stati arrestati i fratelli GRAVIANO a proposito di un attentato – non riuscito – che si intendeva compiere proprio contro i Carabinieri alla stadio Olimpico di Roma; e gli confidò il suo convincimento che se fosse riuscito, i carabinieri non sarebbero più venuti a cercarli per arrestarli, bensì per ucciderli tutti.

Brusca, quindi, si è detto certo che Spatuzza gli avesse parlato di Carabinieri, anche perché ricordava una frase di Graviano riferitagli dallo stesso Spatuzza: Graviano, secondo quest'ultimo, aveva commentato come fatto positivo l'uccisione, appunto, di Carabinieri (*"..E in quella circostanza il Spatuzza mi ebbe a dire che Giuseppe Graviano gli aveva detto che fosse bono che i Carabinieri si portassero un po' di morti dietro"*).

Sul punto Brusca si è detto certo di quanto riferito e disposto anche ad un confronto con lo stesso Spatuzza.

Brusca ha precisato ancora di non ricordare esattamente quando Spatuzza ebbe a raccontargli dell'attentato ai Carabinieri, probabilmente nel 1995 (*"...Questo argomento con Spatuzza credo nel '95, metà '95"*), ricordando soltanto che ciò avvenne in occasione di un incontro in un villino di Mondello (BRUSCA era andato a trovarlo per una "visita di cortesia") e rassegnando che il senso delle parole di Graviano riferitegli da Spatuzza era quello della vendetta per essersi sentiti presi in giro.

Infatti, secondo Brusca, quell'attentato avrebbe dovuto costituire il "colpo di grazia" per costringere a trattare coloro cui era stato consegnato il "papello": finalità che aveva animato anche gli attentati progettati o attuati prima di quello fallito allo Stadio Olimpico.

Brusca, poi, ha riferito di avere successivamente parlato del medesimo attentato dello Stadio Olimpico di Roma (e, più in generale, anche degli attentati del 1993) anche con Messina Denaro (dopo l'arresto di BAGARELLA, giugno '95)), il quale gli aveva detto che lo scopo di tali attentati era quello di indurre qualcuno a "farsi sotto" per trattare. L'indicazione specifica dei Carabinieri quale obiettivo dell'attentato allo stadio Olimpico è stata oggetto di pressante contestazione da parte delle difese sulla scorta di un precedente interrogatorio del 19 gennaio 1998 nel quale Brusca aveva fatto un più generico riferimento alle Forze dell'Ordine; ma Brusca ha ribadito che in ogni caso Spatuzza ebbe a parlargli specificamente di Carabinieri (**N.d.R.:** che poi la scelta dei carabinieri non fosse casuale è probabile che BRUSCA lo asseveri oggi alla luce di ciò che successivamente lui stesso ha appreso e compreso di quell'episodio).

Al Brusca sono state contestate anche alcune difformità riguardo alla fonte dalla quale aveva appreso del fallito attentato dello Stadio Olimpico, perché in precedenza aveva indicato solo SPATUZZA come sua fonte, tacendo del colloquio con MESSINA DENARO; e addirittura nell'interrogatorio del 20 agosto 1996 aveva detto di averne appreso solo dalla lettura dei giornali; e a domanda specifica del dr. CHELAZZI che gli rammentava che l'episodio era divenuto di dominio pubblico in effetti nel febbraio '96 e quindi prima della sua cattura e voleva sapere se l'avesse commentato con altri sodali, il dichiarante aveva risposto di no; ma a tale contestazione Brusca ha replicato la sua indicazione di Spatuzza quale unica fonte delle sue informazioni (*"Signor Presidente, io ho i miei limiti, commentato nel senso con gli altri esponenti, Messina Matteo Denaro, Leoluca Bagarella, tutti questi qua. Di commentarli con qualcuno no. L'unica mia fonte, e non l'ho detto oggi, c'è un verbale, credo, del 2001, che ne parlai con Spatuzza. Poi del fatto dei giornali... ..Non ho altra fonte io"*).

### *Le dichiarazioni di Gaspare SPATUZZA*

Il collaborante Gaspare Spatuzza, in qualità di imputato in procedimento connesso ex art. 210 c.p.p., è stato esaminato nelle udienze del 13 e 14 marzo 2014 ed ha, innanzitutto, riferito in ordine ai suoi rapporti con la “famiglia” mafiosa di Brancaccio che risaliva alla fine degli anni ‘70 ed alla sua formale affiliazione avvenuta, però, soltanto nel 1995, nonché, più in generale, in ordine ai rapporti con i Graviano, che ammette essere stato molto profondo.

Dopo avere indicato i suoi periodi di latitanza e di detenzione fino alla decisione (nel 2002) di dissociarsi dall’organizzazione mafiosa, ha riferito sinteticamente in ordine agli omicidi commessi, soffermandosi soprattutto sull’omicidio di Padre Puglisi che era stato progettato già da anni e si decise di dissimularne la matrice mafiosa, simulando una specie di rapina (da qui l’uso di una pistola di piccolo calibro), così come in precedenza si era pensato di camuffarlo da incidente. E tale delitto si era rivelato determinante per la sua successiva decisione di collaborare con la Giustizia unitamente ad un altro delitto di particolare gravità, il sequestro e l’uccisione del figlio del collaboratore Di Matteo Mario Santo, avendo lui curato, su direttive di Giuseppe GRAVIANO, la prima fase del rapimento.

Spatuzza si è quindi soffermato sulla maturazione della sua decisione di collaborare con la Giustizia, manifestata per la prima volta in un interrogatorio del 26 giugno 2008, dinanzi ai P.M. di Palermo, Caltanissetta e Firenze, allorché aveva confessato la sua partecipazione, oltre che ad altri gravi delitti, anche alle stragi di Capaci e via D’Amelio per le quali si era, innanzitutto, occupato del reperimento del materiale esplosivo e poi, per la seconda strage, del suo occultamento e poi del trasferimento in luogo sicuro

L’esame è poi proseguito con riguardo ai fatti del 1993, iniziando dall’attentato del 14 maggio 1993 effettuato a Roma in via Fauro ai danni del conduttore televisivo Maurizio Costanzo, seguito da una riunione presso un villino di Santa Flavia in occasione della quale era stato pianificato il successivo attentato di via Georgofili a Firenze (si sofferma sui depliant, spiegando che erano stati portati per fare

comprendere ai componenti del gruppo di fuoco quale fosse l'obiettivo da colpire, che però era stato già individuato in precedenza).

Spatuzza ha raccontato, quindi, di quanto a sua conoscenza in ordine agli attentati eseguiti nella notte tra il 27 e il 28 luglio 1993 in contemporanea a Roma e Milano e dell'incarico che gli fu affidato da Fifetto CANNELLA di spedire cinque lettere (alcune da Roma e le altre da Milano) il giorno prima o la sera prima che avvenissero gli attentati, che erano stati programmati due a Roma e uno a Milano (il testo delle lettere era identico: *“Tutto quello che è accaduto è soltanto il prologo, dopo queste ultime bombe informiamo la Nazione che le prossime avvenire andranno collocate soltanto di giorno ed in luoghi pubblici, poiché saranno esclusivamente alla ricerca di vite umane. Post scriptum: garantiamo che saranno centinaia”*, con la rivendicazione di Falange Armata”).

Spatuzza ha riferito, poi, di un altro progetto di attentato, questa volta non più attuato, ai danni delle c.d. “Torri” di via del Fante in Palermo e che avrebbe dovuto coinvolgere anche un Capitano dei Carabinieri che forse aveva avuto un ruolo nella cattura di RIINA (se ne era cominciato a parlare dopo la strage di Firenze, ed erano già stati fatti dei sopralluoghi e si erano identificati spostamenti e auto della vittima designata), nonché del progetto di colpire Salvatore Contorno, maturato in occasione di uno dei suoi viaggi a Roma allorché aveva avuto modo casualmente di scoprire la località in cui il predetto collaboratore di Giustizia alloggiava, progetto che, però, inaspettatamente, Graviano Giuseppe, nel corso di una riunione a Misilmeri che ritiene di poter collocare a metà agosto del '93, tenuto conto che c'erano state da poco le stragi di luglio, aveva bloccato dicendogli che vi erano altre cose più urgenti da portare a termine.

Ha riferito ancora di un successivo incontro con Graviano Giuseppe avvenuto tra la fine del 1993 e l'inizio del 1994 a Campofelice di Roccella nel quale era stato incaricato di organizzare un attentato ai danni dei Carabinieri perché così chi si doveva muovere, si sarebbe dato una smossa (*“Quindi a questa cosa io esternai un mio malessere, un mio pensiero, che poi così non era un malessere, comunque un qualche cosa che un*



*po' andava controsenso. Gli riferì che per questa cosa ci stavamo portando un po' di morti innocenti. Mi riferivo a tutte le povere vittime, quelle di Firenze, di via Dei Georgofili, mi riferivo alle morti quelle di Milano. Nell'immediatezza, e sono convinto che Giuseppe Graviano ha percepito la mia debolezza, e mi dice che è bene che ci portiamo dietro un bel po' di morti così chi si deve muovere si dà una smossa.") e, come gli spiegò Graviano, ne sarebbero derivati benefici per tutti ad iniziare dai sodali detenuti ("A quel punto ci chiede se sapevamo qualche cosa di politica. Sia io che il Lo Nigro, almeno da parte mia non avevo mai avuto nessuna formazione in tal senso. Quindi lui dice che è abbastanza preparato e qualche cosa la capisce e ci spiega che c'è in piedi una situazione che se va a buon fine ne avremo tutti dei benefici, a partire dai carcerati").*

Fu nella medesima occasione, quindi, che si diede inizio alla fase organizzativa ed esecutiva di quell'attentato con l'incarico che egli e Cosimo Lo Nigro ebbero affidato da Graviano di recarsi a Roma per individuare un obiettivo nel quale sarebbe stato possibile uccidere un rilevante numero di Carabinieri, dando loro carta bianca per l'esecuzione e anche per la scelta dell'obiettivo, ma l'importante era che fossero carabinieri.

Spatuzza ha, quindi, precisato che Graviano non aveva usato la parola "trattativa", ma aveva soltanto detto che c'era qualcosa che avrebbe potuto portare benefici soprattutto per i detenuti ("... non ha usato la parola trattativa, però "c'è in piedi una cosa che se va a buon... quindi c'è in piedi una cosa, una cosa che sta trattando", ma questa è una mia deduzione e a questo mi potrei fermare. Però non ha usato mai quella parola "stiamo trattando o c'è una trattativa" .... .... C'è una cosa in piedi, c'è una cosa in piedi e se va a buon fine ne avremo tutti dei benefici a partire dai carcerati"), anche se egli aveva compreso che vi era in corso una trattativa ("Quindi partiamo da questo punto. Quindi c'è una cosa in piedi, quando in quel verbale sto cercando di spiegare la cosa in piedi io la colloco per trattativa. Quindi Graviano mi dice "c'è una cosa in piedi" e per me è una trattativa.... .. "c'è una cosa in piedi" ... cioè se c'è una cosa in piedi io sto trattando.... .. quindi è una trattativa, ma che io ricordo Graviano

non ha mai detto trattativa, ma nel linguaggio nostro, che ci appartiene, c'è una cosa in piedi oggi posso dire che quella cosa in piedi è la trattativa”).

Spatuzza, poi, ha riferito di essersi subito attivato per quell'incontro coinvolgendo Salvatore Grigoli, Luigi Giacalone e tutto il gruppo di fuoco di Brancaccio spostandosi, su indicazione di Graviano, a Roma. La targa da utilizzare per l'autovettura con l'esplosivo era stata rubata il sabato precedente, giorno 21 e l'attentato era programmato per il giorno dopo, 22 gennaio 1994 (in realtà si trattava di domenica 23 gennaio); e rammenta che “... *l'anomalia di questo attentato, almeno quelli di cui mi vedono partecipe, è che dovevamo aspettare innanzitutto la presenza di Giuseppe Graviano, che non ha mai presenziato agli attentati, quelli che si sono verificati a Firenze, Roma e Milano. Cosa diversa in questo attentato, che lui ha deciso di presenziare nella fase quasi esecutiva e soprattutto di salire su Roma...*”) e che egli, appena giunto a Roma insieme a Salvatore Benigno, aveva contattato Antonio Scarano chiedendogli di indicargli un luogo ove sarebbe stato possibile uccidere molti Carabinieri, 50 o 100, e lì era venuta fuori l'idea dello stadio Olimpico. Dove ogni domenica si giocava una partita (una volta la Lazio e una volta la Roma).

Erano stati, quindi, effettuati i sopralluoghi per vedere dove piazzare l'autobomba, *per fare più male possibile.*

Indi, ha raccontato dell'incontro che egli ebbe con Giuseppe Graviano, qualche giorno prima dell'attentato, presso il bar Doney di Roma (sul quale si tornerà poi esaminando la posizione dell'imputato Dell'Utri) allorché Graviano si era mostrato molto soddisfatto di come procedevano le cose facendo riferimento a Berlusconi e Dell'Utri, che erano persone serie che avevano portato avanti questa cosa; e lui la ricollegò al discorso che lo stesso Graviano aveva fatto alla riunione di Campofelice di Roccella (“*Cioè mi riferisce... questa cosa io.. questo incontro lo collego all'incontro di Campofelice di Roccella, perché quando lui mi dice che avevamo chiuso tutto e ottenuto tutto quello che cercavamo, ricolleghiamo noi l'incontro di Campofelice di Roccella.... ... Che avevano portato avanti questa cosa avevano chiuso tutto e aggiunge che non erano come... un discorso che a me mi vede anche partecipe, come*

*quei quattro, perdonatemi il termine, crasti. Di nuovo chiedo perdono per il linguaggio un po' scorretto, dei socialisti che prima ci avevamo dato i voti e poi ci avevano fatto la guerra.... .. "Cioè visto l'attività di queste persone – dice – ve l'avevo detto che le cose andavano a finire bene" di tutto quello che lui mi aveva prospettato lì a Campofelice di Roccella.... ..che avevamo chiuso tutto e ottenuto quello che cercavamo grazie a queste persone che avevano portato avanti questa cosa, di cui mi menziona il nome di Berlusconi...."); e che, in tale contesto, Graviano Giuseppe gli aveva detto che occorreva fare l'attentato contro i Carabinieri per dare il "colpo di grazia" per avere il "Paese nelle mani" ("...Ma il Paese... se noi siamo lì, abbiamo fatto le stragi nel continente, abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto, quindi il Paese è nelle mani io mi intendo "abbiamo l'Italia nelle mani", questo è il senso che io capivo.... ..Ad arrivare a questo obiettivo di metterci il Paese nelle mani, questo ...").*

Tale incontro col Graviano, secondo Spatuzza, era avvenuto il mercoledì o il giovedì precedenti il giorno del fallito attentato alla stadio Olimpico.

Poi Spatuzza era andato via insieme allo stesso Graviano, ribadendogli di soprassedere per l'affare CONTORNO, anche perché dovevano usare diverso da quello utilizzato per la strage di Capaci, come in effetti poi avvenne in occasione del fallito attentato a Formello; e GRAVIANO, ad un certo momento, gli aveva detto che anche i calabresi si erano mossi ed avevano già ucciso due Carabinieri, ed anche a Napoli si stavano organizzando con esplosivi per fare un attentato; e bisognava, quindi, dare il "colpo di grazia".

Spatuzza ancora ha riferito della successiva riunione del Graviano – e fu l'ultima volta che lo vide prima del suo arresto a Milano - con tutto il gruppo riunito in un villino e dettagliatamente dello sviluppo di quel progetto stragista per il quale lo stesso GRAVIANO diede l'input definitivo e che soltanto per un imprevisto tecnico non ebbe esito (SPATUZZA lo ha spiegato nei minimi dettagli, ricostruendo anche le fasi successive e la difficoltà di trasportare l'auto ancora imbottita di esplosivo fino ad uno sfasciacarrozze dove fu fatta sparire dopo essere stata "disarmata").

Ha confermato pure di avere parlato di tale attentato fallito a Giovanni Brusca pur non ricordando in occasione di quale degli incontri che ebbe successivamente con lo stesso BRUSCA e se gli aveva parlato specificamente di Carabinieri.

Poi ha spiegato perché non aveva immediatamente riferito alla A.G. il contenuto del colloquio avuto con Graviano Giuseppe all'interno del bar Doney e, specificamente, di quel riferimento a Berlusconi che gli era stato fatto in quella occasione (*“La mia collaborazione inizia nel 2008, marzo, 17 marzo del 2008. No che non c'era la volontà di collaborare, ma di chiudere i conti con un passato che mi stava avvelenando. Ma si poneva un problema serio in tutta la mia storia, per tutto quello che riguardava i processi chiusi di Caltanissetta, sulla via D'Amelio, sulla questione di via D'Amelio. Su questo versante politico che poteva far male, come certi aspetti è stato fatto male che mi è stata negata la protezione da questi soggetti. Quindi cosa avviene? Chiedo un colloquio investigativo, che avviene il 17 marzo, prospetto una mia eventuale collaborazione con il procuratore Grasso, Procuratore nazionale antimafia... ...  
...Quindi che cosa avviene? Gli comunico la struttura dove avvenne questo... si stava svolgendo questo colloquio investigativo, non mi dava serenità necessaria. Di cui mi ha rassicurato che mi faceva spostare in un altro Istituto. Quindi arrivo in questo Istituto il 20 marzo, dal 17 il 20 sono stato trasferito. Vedete, in quei giorni, proprio stava cadendo il Governo Prodi, la storia se io decidevo una settimana dopo di collaborare vi posso giurare sulla cosa più bella che io ho al mondo, ma mai al mondo io avrei iniziato una collaborazione, ma mai al mondo, mai al mondo. Perché sa Dio cosa ho vissuto in questi sei anni. Quindi cosa avviene? Avviene che inizio questi colloqui investigativi, c'ho un problema da superare. Allora il procuratore Grasso per cercare di mettermi a mio agio, ci disse: “Ho un problema familiare, se riesco a superare questo problema io sono a disposizione dello Stato”. Quindi si svolge un colloquio con la mamma di mio figlio, di cui do degli accenni di questa eventuale collaborazione, cosa che mi chiudono subito la porta. Quindi ci sono una serie di riflessioni, in quel periodo avvengono le elezioni, viene fatto il Ministro riconducibile per quello che mi constava a me a Marcello Dell'Utri, quindi una serie di cose, e io*

*penso: come già mi avevo buttato, già iniziava la collaborazione, quindi la mia collaborazione già inizia accidentata. Quando avviene il colloquio con le Procure congiunte e mi sono reso conto in quale inferno sicuramente sarei entrato, io gli avrei stretto la mano in quell'incontro e gli avrei detto: "Signori miei, perdonatemi se vi ho disturbato, mi potete portare di nuovo al 41 bis". Ma siccome la mia moralità questo non me la consentito e inizio la collaborazione.... ..E inizia questa collaborazione ma molto ma molto tormentata...., però non dimentichiamo che la protezione a me mi è stata data provvisorio dopo un anno e due mesi. Vedete che io per un anno e sei mesi sono stato nel dolore più assoluto, e stiamo parlare qua dei centottanta giorni?... ..Purtroppo sono entrato in questo ciclone che per me ne ho pagate delle conseguenze abbastanza delicate e serie sul versante sentimentale. Quindi se sono ancora qui oggi a (inc.) perché ci credo, ci credo alla giustizia e soprattutto per tutti quelli che attendono giustizia e per la verità assoluta.... ..Strada facendo che cosa... dovevo io chiarire questo punto, ma poi poteva suscitare in un altro problema perché sta tirando in ballo persone per il programma di protezione. No, non è così, non è così. Quindi ho atteso che le Procure con il giusto dovere, perché, sapete, la questione mia è molto complicata, complessa per tutto quello che conosciamo tutti. Quindi io stavo facendo un interrogatorio, l'Avvocato aveva tardato ad arrivare... ..Con la Procura di Firenze. Cioè seduta stante mi comunica che lei nemmeno sa che già stiamo facendo l'interrogatorio, che la Procura di Palermo e Caltanissetta avevano dato il parere favorevole per l'ammissione al programma di protezione, quello provvisorio. A tal punto mi era doveroso a me chiarire alcune... che li ho chiamati omissis questi... ..il 16 giugno del 2009.... ..Quindi è stato proposto dalle Procure e poi la Commissione mi ha dato quello provvisorio. Poi allo scadere dei sei mesi le Procure, visto che già erano emerse delle cose importantissime, dei riscontri importantissimi, hanno fatto la richiesta per quello speciale. La Commissione, allora presieduta dall'onorevole Mantovano... e se abbiamo consegnato questo pezzo di verità alla storia certamente non è per merito di quei signori che allora presiedevano la Commissione, è per coloro che li hanno istigato a non darmi il programma di protezione.... ..Non*

*solo, quando mi hanno negato la protezione speciale hanno depositato subito gli atti su internet. Cioè questi sono atti segreti e sono stati messi in pubblicazione. Hanno fatto un disegno di legge, un decreto di legge il 6 agosto. Hanno fatto un disegno di legge e la chiamiamo... ai collaboratori ci danno tutte... a me perché attraverso questo disegno o decreto di legge che è stata fatta automaticamente impongono al Tar di decidere il più presto possibile l'esclusione del programma di protezione. Quindi una serie di episodi che sono qui sotto la luce del sole. Quindi per questo vi dico che la mia storia è stata molto avversata... ..L'Avvocato mi comunica che sia la Procura di Palermo e sia la Procura di Caltanissetta avevano dato parere favorevole per l'ammissione mia al programma di protezione.... ..A quel punto gli dissi: "Mi sembra doveroso chiarire alcuni passaggi che ho omissato all'inizio della mia collaborazione" di cui mi disse che c'erano dei passaggi che riguardavano un incontro del Bar Doney di cui ho riferito quello che ho detto poc'anzi, del nome di Berlusconi e del nome di Dell'Utri").*

Successivamente, Spatuzza ha riferito che anche dopo l'arresto dei Graviano il suo gruppo era pronto ed attrezzato per proseguire nella strategia stragista, anche se *"La prospettiva era che nel bar mi viene comunicato che avevamo chiuso tutto attraverso Berlusconi e Dell'Utri, di cui successivamente a questo me lo trovo Presidente del Consiglio. Noi ritorniamo nella normalità, nel senso della normalità assoluta, perché ci occupiamo soltanto di tutto quello che amministra, diciamo, il territorio, nel senso malavitoso"*.

Indi, il collaborante ha raccontato dei suoi contatti con i fratelli Graviano dopo il suo arresto avvenuto nel 1997, ai quali non mancò di esternare il suo malessere per ciò che avevano fatto, anche se assicurò loro che mai sarebbe venuto meno al rapporto di amicizia che li legava; del progetto di dissociazione che cominciò a circolare tra i detenuti mafiosi; e di alcuni colloqui investigativi avuti durante la detenzione, nonché delle lamentele che vi erano tra i detenuti anche di altre organizzazioni criminali che attribuivano ai siciliani la causa del peggioramento delle loro condizioni all'interno del carcere.

In sede di controesame, quindi, Spatuzza, anche su sollecitazione della difesa dell'imputato Dell'Utri, è ritornato sulla sua decisione di collaborare maturata nel marzo 2008 (*"Il 17 marzo del 2008, dinanzi al Procuratore Nazionale Antimafia, all'epoca, il dottor Grasso"*) e sui colloqui investigativi in occasione dei quali, già molti anni prima, era stata sollecitata invano tale sua collaborazione anche se egli, in modo larvato, aveva già tentato di portare l'attenzione dei magistrati su Berlusconi indicando loro Milano 2 (*"L'approccio è questo di cui se ne parla di fare attenzione su Milano 2, una cosa del genere, ma stiamo parlando di cose che io... non era... no, che non era la mia volontà di collaborare, non entrava nelle mie decisioni di quella circostanza..."*).

Indi, è tornato sulla ragione per cui soltanto nel 2008 ebbe a maturare la decisione di collaborare con la Giustizia, facendo riferimento anche alla situazione politica dell'epoca, però, mutata poco dopo quella decisione (*"..perché ho spiegato ieri che se... la mia collaborazione salta due settimane dopo o qualche settimana dopo che... Cioè se il Governo Prodi cadeva prima, state tranquillo che io nemmeno... con nessuna intenzione chiamavo il Procuratore Nazionale Antimafia"*) che lo aveva indotto, poi, a tacere l'episodio del bar Doney quando aveva verbalizzato le sue prime dichiarazioni nel giugno 2008, episodio, poi, ripreso, entro i 180 giorni previsti, in un interrogatorio della Procura di Firenze pur tacendo i nomi di Berlusconi e Dell'Utri.

Su domanda della difesa dell'imputato Bagarella, quindi, Spatuzza ha precisato che in occasione dell'incontro a Misilmeri, durante il quale aveva informato il Graviano di avere individuato Contorno, era presente sul posto anche Bagarella che, però, non aveva ascoltato quel colloquio.

Poi, su domanda della difesa degli imputati Subranni, Mori e De Donno, Spatuzza ha ancora precisato che Graviano, a proposito dell'attentato dello Stadio Olimpico non gli parlò di vendetta nei confronti dei Carabinieri, ma di obiettivo da colpire e che, d'altra parte, nella medesima strategia rientrava anche l'uccisione di due Carabinieri avvenuta poco tempo prima in Calabria (*"Certo, perché il Graviano, come ho spiegato ieri... Se mi dici: "I calabresi si sono mossi"... Perché altrimenti: "Sono stati uccisi due*

*Carabinieri in Calabria”, a noi, con tutto il rispetto, ma che ce ne frega! Perdonatemi il termine, quindi, se non sono morti i Calabresi e, tra l’altro, erano stati uccisi due Carabinieri, quindi, certamente, per me entrano tutti nello stesso contesto”).*

Spatuzza, altresì, ha aggiunto che quando ebbe modo di parlare all’interno del carcere di Tolmezzo con Giuseppe Graviano, quest’ultimo, pur non riprendendo il discorso che gli aveva fatto al bar Doney di Roma, ancora esternava fiducia “*che tutto potesse cambiare da un momento all’altro*”..

Indi, Spatuzza ha ribadito di non avere mai sollecitato egli i colloqui investigativi prima del 17 marzo 2008 e che nel primo colloquio con i Dott.ri Vigna e Grasso aveva tentato di far loro capire che per la strage di via D’Amelio era stata intrapresa una strada sbagliata, pur non parlando della Fiat 126 perché fino ad allora convinto di avere egli poi rubato la stessa autovettura precedentemente rubata da coloro che si erano autoaccusati di tale furto.

Ancora, su nuova sollecitazione dell’Accusa, Spatuzza ha spiegato perché in un colloquio investigativo aveva fatto quel riferimento a Milano 2, che voleva essere un indizio fornito agli inquirenti, che nel suo intendimento si ricollegava al discorso fatto da Graviano al bar Doney; ed ha spiegato cosa intendeva col riferimento criptico alla questione dei “piloni” da lui prima citata, e che si riferiva alla rimozione nell’interesse di DELL’UTRI di cartelloni pubblicitari di una ditta in precedenza autorizzata da Cosa Nostra a installarli nel territorio di Brancaccio.

*L’attendibilità intrinseca di Gaspare SPATUZZA*

La sentenza approfondisce le ragioni per cui già nella parte introduttiva si era espresso un giudizio convintamente positivo in ordine all’attendibilità di SPATUZZA.

E richiama anzitutto lo stralcio del verbale redatto dalla Commissione Centrale ex art. 10 L. n. 82/91, esibito nel corso dell’esame dibattimentale, dal quale risulta che non venne accolta la proposta di ammissione al programma speciale di protezione e fu revocato il piano provvisorio di protezione richiamando anche la legge del 13 agosto 2010 n. 136, pubblicata sulla G.U. del 23 agosto 2011.



Inoltre, è stato offerto dal P.M. all'udienza del 13 marzo 2014 ed è stato, poi, acquisito nella successiva udienza del 27 marzo 2014, lo stralcio del verbale in data 7 settembre 2011 della Commissione Centrale ex art. 10 legge 15 marzo 1991 n. 82 relativo alla concessione del programma speciale di protezione per la durata di ventiquattro mesi in favore di Spatuzza Gaspare.

In tale documento viene ripercorso, in premessa, tutto l'iter attraverso il quale si è, infine, giunti alla concessione del detto programma, i cui passaggi salienti sono i seguenti:

- il 23 luglio 2009 la Commissione ha ammesso Spatuzza ad un piano provvisorio di protezione;
- in data 15 giugno 2010 la Commissione, nonostante la proposta congiunta delle Procure di Firenze e Caltanissetta ed il parere favorevole della Procura di Palermo e della Direzione Nazionale Antimafia, ha deliberato il non accoglimento della proposta di ammissione di Spatuzza al programma speciale di protezione *“sul rilievo attinente alla tardività di alcune dichiarazioni rese da Spatuzza, in quanto ricadenti nella previsione sanzionatoria di cui all'art. 16 quater, comma 7, della legge n. 82/1991”*;
- con sentenza del 9 giugno 2011 il T.A.R. del Lazio ha accolto in parte il ricorso proposto da Spatuzza avverso il predetto diniego;
- in data 18 luglio 2011 la Direzione Nazionale Antimafia ha rimesso alla Commissione nuovi elementi di valutazione sulla attendibilità intrinseca di Spatuzza;
- in data 7 settembre 2011, quindi, la Commissione, premesso che *“dalla copiosa documentazione ora rimessa dalla Direzione Nazionale Antimafia, emergono elementi informativi che, ad integrazione dell'originaria proposta, valgono a soddisfare i presupposti richiesti dalle disposizioni indicate in epigrafe”*, ha deliberato *“in esecuzione della sentenza del TAR del Lazio indicata in premessa, di adottare, nei confronti del collaboratore di giustizia Spatuzza Gaspare, un programma speciale di protezione, per la durata di mesi ventiquattro”*.

La difesa dell'imputato Dell'Utri, invece, sempre nel corso dell'esame di Spatuzza, ha depositato, all'udienza del 14 marzo 2014 ed è stato acquisito al fascicolo del

dibattimento col consenso delle parti, il verbale delle dichiarazioni rese dal detto Spatuzza il 26 giugno 2008 congiuntamente alle Procure della Repubblica di Palermo, Caltanissetta e Firenze nel quale il dichiarante manifesta e motiva il proposito di collaborare con la Giustizia (la prima volta dopo i colloqui investigativi i Dott.ri Grasso, Vigna e Chelazzi) ed elenca per sommi capi i temi sui quali successivamente si sarebbero sviluppati gli interrogatori, tra i quali, per le parti non omissate del verbale riassuntivo acquisito, risultano specificamente indicati la strage di Capaci, la strage di via D'Amelio, l'attentato a Firenze, gli attentati a Roma e Milano e l'attentato all'Olimpico.

Ne è sorto un contrasto tra difensori e P.M. sostenendo quest'ultimo che il verbale illustrativo della collaborazione è altro ed è successivo, consistendo in quello del 22 dicembre, redatto nel termine di legge che decorre dall'inizio della collaborazione, cioè dal 26 giugno 2008; e la Corte non poteva che dare ragione al P.M.

Quantunque già in data 26 giugno 2008 Spatuzza avesse esplicitato molti dei temi dei successivi interrogatori, non può ritenersi quello redatto il 26 giugno 2008 il verbale illustrativo ex art. 16 quater D.L. n. 8/1991, dovendo questo documentare, come detto, tutte le dichiarazioni rese entro il termine di centottanta giorni successivi a decorrere da quella data in cui era stata manifestata la volontà di collaborazione.

Del tutto correttamente, pertanto, la Procura di Palermo ha, poi, redatto il verbale illustrativo della collaborazione al termine del detto periodo di centottanta giorni, così da documentare in esso tutte le dichiarazioni sino ad allora rese da Spatuzza.

Peraltro, come detto, infine, la stessa difesa dell'imputato Dell'Utri ha riconosciuto che il verbale illustrativo della collaborazione di Spatuzza è quello redatto il 22 dicembre 2008 (v. trascrizione della discussione all'udienza del 23 marzo 2018).

Ma, in ogni caso la disputa é priva di rilevanza pratica, poiché entrambe, comunque, nella fattispecie, collocano i centottanta giorni nel periodo ricompreso tra il 26 giugno e il 26 dicembre 2008 e, d'altra parte, non è in alcun modo contestato, perché ammesso e riconosciuto dallo stesso Spatuzza, che nel detto periodo quest'ultimo abbia omissato di riferire, quanto meno nella sua completezza, quel colloquio avvenuto all'interno del

Bar Doney di Roma nel corso del quale il Graviano ebbe a fargli i nomi di Berlusconi e Dell'Utri.

La Corte ribadisce ad ogni buon conto che la circostanza della omessa dichiarazione nel termine dei centottanta giorni e del mancato inserimento della vicenda nel verbale illustrativo della collaborazione di Spatuzza non determina alcuna inutilizzabilità rispetto alle dichiarazioni rese dal medesimo Spatuzza nel dibattimento di questo processo.

Infatti, la sanzione della inutilizzabilità si applica solo alle dichiarazioni rese fuori dal contraddittorio e non anche a quelle rese nel corso dell'esame dibattimentale del collaborante, quand'anche intervenute oltre il termine di centottanta giorni previsto dall'art. 16 quater, comma 1, D.L. n. 8 del 1991 (cfr. Cass. Sez. VI 20 dicembre 2011 n. 16939, De Filippi), dal momento che l'esame dibattimentale non è atto che "recupera" dichiarazioni eventualmente o altrimenti inutilizzabili, ma che forma una prova dichiarativa affatto diversa ed immune da possibili censure di inutilizzabilità (cfr. Cass. Sez. VI 30 ottobre 2012 n. 26093, Pompeo e, soprattutto, per la sua autorevolezza, Cass. S.U. 25 settembre 2008 n. 1149, Magistris, secondo cui, appunto, l'inutilizzabilità prevista dalla norma sopra citata "*ovviamente, non colpisce il fatto come rappresentazione della realtà, ma il mezzo attraverso il quale il fatto viene documentato*", con la conseguenza che il medesimo fatto ben può costituire "*oggetto di una successiva prova assunta nelle forme di legge*" e, quindi, della prova dibattimentale assunta ritualmente nel contraddittorio delle parti).

Nel caso in esame, senza alcuna incidenza sull'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in questa sede da Spatuzza nel corso del dibattimento, la funzione del verbale illustrativo della collaborazione è soltanto quella di attestare la tempestività delle dichiarazioni rese dal predetto dichiarante ai fini della valutazione della sua attendibilità.

#### *Profili generali di attendibilità intrinseca.*

Spatuzza Gaspare, già indicato da numerosi collaboranti come uomo d'onore della "*famiglia*" mafiosa di Brancaccio, nell'ambito della quale, dopo l'arresto di Mangano

Antonino e fino all'arresto avvenuto il 2 luglio 1997, ha rivestito anche la carica di "capo mandamento" rendendosi responsabile di innumerevoli gravi delitti, come detto, ha iniziato a collaborare il 26 giugno 2008.

Anche nel presente processo lo Spatuzza ha reso dichiarazioni con le quali, sia pure sinteticamente e nei limiti in cui qui era indispensabile, ha ricostruito numerosi gravi delitti concernenti l'operato dell'associazione mafiosa Cosa Nostra in modo assolutamente coerente con risultanze probatorie diversamente acquisite, riferendo particolari che, da un lato, denotano inequivocabilmente la sua diretta ed effettiva partecipazione alle vicende raccontate e, dall'altro, nel contempo, evidenziano, in più passaggi, l'originalità dell'apporto conoscitivo fornito dal detto dichiarante, laddove il medesimo non si è di certo adagiato in modo meramente ricopiativo sulle dichiarazioni rese da altri collaboranti, ma, di volta in volta, ha offerto ricordi ovvero percezioni dal proprio angolo soggettivo di visualizzazione, accompagnandoli sempre con argomentazioni a suo dire di carattere logico rispetto alla ricostruzione complessiva dei fatti criminosi.

Ciò è indice dell'autonomia, dell'originalità e della genuinità dell'apporto conoscitivo fornito nel presente processo dallo Spatuzza, il cui racconto, peraltro, si è rivelato estremamente puntuale ed attendibile anche per la evidente sofferenza personale manifestata nella ricostruzione di alcuni crimini di gravità tale (l'omicidio di Padre Puglisi, il sequestro del piccolo Di Matteo, le stragi del 1992-1993) da scuotere la coscienza anche di soggetti adusi a compiere i più efferati delitti.

Ed a tal proposito va detto che la Corte d'Assise ha percepito e dato risalto nel caso dello Spatuzza (ed a differenza di altri collaboranti), forse per la più recente scelta di collaborare e per la lunga maturazione della relativa decisione a distanza di ben dieci anni dall'arresto, tale personale sofferenza che soltanto in parte può trasparire dalla fredda e asettica lettura della trascrizione del verbale e che appare essere indice di un "pentimento" che molto si avvicina al suo noto significato extraprocessuale, pur non rilevante di per sé ai fini della valutazione richiesta in questa sede, ma certamente rilevante ai fini della valutazione della attendibilità intrinseca del dichiarante.

In tal senso depongono anche la drammaticità dei racconti, già sopra sinteticamente riportati, fatti senza trascurare alcun particolare coinvolgente la propria personale responsabilità, la ritrosia manifestata nel rispondere alle domande sul percorso che lo aveva condotto alla decisione di collaborare con la Giustizia, percorso già di per sé indicativo di una maturazione progressiva e profonda durante l'arco di un decennio circa, l'assenza di sollecitazioni di trattamenti premiali e l'accettazione ed il rispetto riguardo alla iniziale decisione di negargli lo *status* di collaboratore di Giustizia ed il connesso programma di protezione, a fronte della quale non è di certo receduto dalla volontà di confessare i propri crimini e di collaborare con la Giustizia, rimettendosi alle pronunzie dei competenti organi amministrativi e giurisdizionali.

L'attendibilità intrinseca dello Spatuzza, poi, trova riscontro anche nel già intervenuto riconoscimento in suo favore, con sentenze divenute irrevocabili, della speciale circostanza attenuante prevista dall'art. 8 del D.L. 152/91.

#### *La presunta progressione accusatoria*

Circa il ritardo con il quale ha reso alcune importanti dichiarazioni coinvolgenti importanti e noti soggetti è vero che soltanto il 16 giugno 2009, e, dunque, quasi ad un anno dall'inizio della collaborazione datato 26 giugno 2008, Spatuzza ha riferito per la prima volta che Graviano Giuseppe, nel corso di un colloquio svoltosi nel mese di gennaio 1994 presso il Bar Doney di Roma, gli aveva fatto i nomi di Berlusconi e Dell'Utri. E il trascorrere di un certo lasso di tempo tra la decisione di collaborare con la Giustizia e il rilascio di dichiarazioni su fatti particolarmente rilevanti costituisce un elemento che fa dubitare della credibilità intrinseca del propalante, in quanto, in sé ed oggettivamente, accresce il pericolo che le dichiarazioni medesime possano avere finalità diverse, quali, ad esempio, quelle di compiacere gli interlocutori ovvero di acquisire maggiori "meriti" allo scopo di beneficiare di trattamenti premiali più consistenti.

Inoltre, il ritardo può nuocere alla genuinità della propalazione, perché il trascorre del tempo potrebbe alterare l'esattezza dei ricordi, ovvero, consentire influenze che più o

meno consapevolmente potrebbero derivare da dichiarazioni nel frattempo rese da altri collaboratori o da notizie veicolate dalla stampa.

E, tuttavia, come hanno avvertito le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza sopra già richiamata (Cass. S.U. 25 settembre 2008 n. 1149, Magistris), non va trascurato che il ritardo del collaboratore nel rendere alcune dichiarazioni *“può anche essere determinato da timore, o meglio paura, dovuto al fatto che chi dovrebbe essere accusato si trovi ancora in stato di libertà e, quindi, in condizione di nuocere anche gravemente”*, ragione per la quale, non potrebbe non *“suscitare forti dubbi di costituzionalità sotto il profilo della ragionevolezza”*, una norma che impedisse *“al giudice di avvalersi del contenuto dimostrativo di dichiarazioni che possono assumere un valore insostituibile ai fini della prova di fatti di grande rilevanza penale”*.

Nella fattispecie, Spatuzza ha, appunto, giustificato il ritardo nel timore che egli aveva di accusare un soggetto (Silvio Berlusconi) che in quel momento ricopriva la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri del Governo che avrebbe dovuto decidere (attraverso la Commissione Centrale ex art. 10 D.L. n. 8/1991 presieduta da un Sottosegretario di Stato all’Interno facente parte della medesima coalizione politica) ed un altro soggetto (Marcello Dell’Utri) che egli sapeva essere molto vicino al nuovo Ministro della Giustizia.

La Corte reputa quindi plausibile che Spatuzza, che aveva maturato e manifestato già la propria intenzione di collaborare per la prima volta il 17 marzo 2008 quando ancora vi era in carica il precedente Governo, in quel frangente in cui ha poi iniziato a rendere le proprie dichiarazioni abbia avuto il forte timore che, riferendo anche quel fatto che coinvolgeva addirittura il Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, avrebbe subito gravi conseguenze riguardo al suo *“status”* di collaborante con la Giustizia.

Ma la sentenza annota anche alcuni riscontri oggettivi che inducono a ritenere veritiera la prospettazione dello Spatuzza in ordine ai suoi timori ed alla conseguente reticenza sui nomi di Berlusconi e Dell’Utri.

In particolare, Spatuzza si è deciso a fare quei nomi, per la prima volta, secondo quanto è emerso in sede di esame dibattimentale, nel corso dello stesso interrogatorio durante

il quale gli era stato comunicato che l'A.G. aveva espresso parere favorevole alla sua ammissione al programma di protezione, circostanza che, almeno in parte, era idonea a dissipare i suoi timori, ed al fatto che, a riprova della fondatezza dei medesimi timori, di lì a poco, la Commissione Centrale ex art. 10 D.L. n. 8/1991 gli avrebbe effettivamente negato l'ammissione al programma di protezione con una deliberazione certamente inusuale, tanto da essere stata successivamente censurata in sede di giurisdizione amministrativa (v. quanto emerge dallo stralcio del verbale in data 7 settembre 2011 della Commissione Centrale ex art. 10 legge 15 marzo 1991 n. 82 relativo alla concessione del programma speciale di protezione a Spatuzza acquisito all'udienza del 27 marzo 2014 di cui si è già dato conto sopra).

Già sotto tale profilo, dunque, vi sono elementi di fatto oggettivi che inducono a ritenere che il ritardo nella propalazione in esame non sia idoneo ad incidere sulla attendibilità intrinseca di Spatuzza.

Inoltre, nel corso dell'esame dibattimentale di Spatuzza è, altresì, emerso che quest'ultimo, già nel 1998, quando, pur avendo, di fatto, preso le distanze dall'associazione mafiosa "cosa nostra", tuttavia, non aveva ancora maturato la decisione di collaborare con la Giustizia, in occasione di un colloquio investigativo, ebbe a lanciare ai suoi interlocutori due "segnali" che li potessero indirizzare meglio nelle indagini in corso, uno concernente la Fiat 126 utilizzata per la strage di via D'Amelio, ed un secondo (ed è questo che qui rileva) riguardante "Milano 2" e cioè quel complesso immobiliare notoriamente realizzato da Silvio Berlusconi.

Si tratta di un riscontro fattuale di grandissima rilevanza perché consente di escludere che Spatuzza possa avere maturato la volontà di coinvolgere Berlusconi e Dell'Utri nelle sue dichiarazioni soltanto nel 2009 e, quindi, dopo che egli aveva già riferito, nel semestre previsto, i fatti criminosi principali di sua conoscenza, dimostrando, invece, che già ben prima addirittura di maturare la decisione di collaborare con la Giustizia egli disponeva effettivamente di conoscenze che in qualche modo coinvolgevano Berlusconi.

Per queste ragioni il giudice di prime cure ritiene di potere in concreto escludere che il ritardo della propalazione concernente Berlusconi e Dell'Utri, fatta salva la verifica dei riscontri sull'episodio qui riferito, possa incidere sulla complessiva attendibilità e credibilità intrinseca del dichiarante.

*I riscontri alle dichiarazioni di Gaspare SPATUZZA. Le testimonianze di Massimo CAPPOTTELLA e Sandro MICHELI.*

Dell'attività di ricerca dei riscontri alle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza hanno riferito, all'udienza del 22 ottobre 2015, i testi Massimo Cappottella e Sandro Micheli. Massimo Cappottella, già luogotenente in servizio presso il Centro Operativo DIA di Firenze sin dal 1993 (“*Sono al Centro Operativo Dia di Firenze... .. Lavoro lì dal 93*”) che ebbe, quindi, in tale veste a partecipare, sin dal mese di febbraio 1994, alle indagini sulle stragi concluse in una prima fase col processo di Firenze e, successivamente, riprese però nel 2009 a seguito, appunto, della collaborazione di Spatuzza, ha riferito che il suo Ufficio era stato incaricato, in particolare, di ricercare i riscontri alle dichiarazioni di Spatuzza, riscontri, peraltro, in parte già acquisiti dal Centro Operativo di Roma, ad iniziare dal primo accertamento concernente la presenza di Spatuzza in Roma nel gennaio 1994 e i suoi spostamenti.

Il teste, quindi, ha riferito che un primo riscontro si trovò analizzando i tabulati telefonici del cellulare in uso a Spatuzza e intestato alla moglie, che risultò essere stato attivato il 14 gennaio 1994 ed avere fatto degli spostamenti anche in zone al di fuori della Sicilia, tra cui c'era uno spostamento su Roma dove aveva impegnato alcune celle della città di Roma dal 18 al 21 di gennaio del 94; e ciò consentì di rilevare, in particolare, alcune telefonate fatte in Roma dal 18 gennaio 1994, tra cui una che impegnava la cella di Formello.

Nel contempo, era stata verificata la presenza nel medesimo periodo di Giacalone Luigi, uno dei partecipanti al fallito attentato nonché condannato per tutte le stragi in



continente ed erano state individuate le abitazioni utilizzate come basi logistiche indicate dai collaboranti (due a Roma, uno a Torvaianica e poi una successiva diciamo a Capena, procurata sempre grazie a Scarano Antonio che, tramite un suo conoscente che si chiamava Bizzone Alfredo, praticamente aveva procurato queste case ai vari Giacalone, Lo Nigro, Grigoli, Benigno, ecc.), nonché la data di scarcerazione di Pietro Romeo avvenuta l'1 febbraio 1994 (Perché Spatuzza aveva detto che quando era rientrato a Palermo dopo il fallito attentato dell'Olimpico, si incontrò con Romeo che era stato scarcerato da poco).

Inoltre, è stato, altresì, accertato che in data 18 gennaio 1994 erano stati uccisi due Carabinieri a Scilla in Calabria (*“Quando Spatuzza era a Roma sostanzialmente, quando il cellulare di Spatuzza e il cellulare di Giacalone erano presenti su Roma”*); e che erano stati svolti, poi, accertamenti riguardo alla presenza in Roma, in quel periodo, di Marcello Dell’Utri, verificandone la registrazione in albergo (Hotel Majestic, che si trova in via Veneto 50) in data 18 gennaio 1994 e ricostruendo anche il motivo di tale presenza collegata alla nascita di Forza Italia, perché insieme ad altri collaboratori di Publitalia, Dell’Utri attendeva alla formazione delle liste elettorali del nuovo partito.

A proposito di Ezio Cartotto, citato dal teste Cappottella tra i collaboratori di Dell’Utri presenti a Roma per la formazione delle liste elettorali, e delle dichiarazioni che Spatuzza ha reso riguardo all’incontro da lui avuto con Giuseppe Graviano presso il bar Doney di Roma, la sentenza annotta il medesimo Cartotto, sentito nel presente processo, ha confermato che Dell’Utri frequentava il bar Doney ed, anzi, ha riferito, di averlo lì notato, nel gennaio del '94, in un’occasione in compagnia di persone che egli non conosceva.

Ancora il teste Cappottella ha riferito che è stata, altresì, verificata l'utilizzazione da parte del Dell’Utri di aerei noleggiati per gli spostamenti tra Milano e Roma, e più esattamente una flotta aerea di cui si serviva la Fininvest sostanzialmente, quindi Publitalia, cioè aziende del gruppo Fininvest che si erano riuniti in un consorzio, un consorzio che si chiamava Cafin, Consorzio Aeromobili Fininvest, e affittavano

praticamente degli aeromobili, dei piccoli aerei per fare i loro viaggi di lavoro. Dalla documentazione acquisita risultarono *dei* viaggi Milano - Roma del 18 gennaio 94 e altri di ritorno.

Il teste ancora ha riferito sugli accertamenti esperiti riguardo alla conformazione del Bar Doney all'epoca dei fatti, e alle cronache dei giornali dell'epoca che davano notizia delle iniziative e degli spostamenti di BERLUSCONI nella capitale per la convention di Forza Italia, nella settimana tra il 18 e il 24 gennaio 1994; ed ancora, altre verifiche che avevano riguardato una operazione della A.G. di Catania denominata "gamma", e ciò al fine di verificare la ragione della presenza di Marcello Dell'Utri in Roma nel gennaio 1994 (cfr. alcune intercettazioni telefoniche di conversazioni intercorse tra Alberto DELL'UTRI e soggetti attenzionati dalla DIA di Catania, nell'ambito di un'indagine per riciclaggio di denaro riferibile al clan SANTAPAOLA, e segnatamente PAPALIA Aldo e Felice CULTRERA: un personaggio, quest'ultimo, in contatto con molte personalità politiche, e altolocate, tra gli altri, con il Principe CASSOGI, e con i fratelli Alberto e Marcello Dell'Utri. Entrambi erano soggetti catanesi, Papalia Aldo faceva anche il coordinatore per la provincia di Catania di Forza Italia, e gli era stato anche messo a disposizione un ufficio all'interno degli uffici di Publitalia per questa sua attività. In una conversazione del 18 gennaio 1994 si diceva che il fratello di Alberto DELL'UTRI, cioè Marcello DELL'UTRI era impegnato a Roma quella settimana per la formazione delle liste elettorali del nuovo movimento politico che stava nascendo).

Infine, il teste Cappottella ha riferito come si era giunti ad individuare la data del fallito attentato allo stadio Olimpico sulla base delle indicazioni di Spatuzza che colloca l'incontro con Giuseppe GRAVIANO tra il 18 gennaio 1994, perché si fece riferimento all'omicidio dei due carabinieri avvenuto in Calabria appunto a quella data, e le targhe rubate il sabato prima dell'attentato.

Nel corso dell'esame del predetto teste è stata, poi, acquisita la nota della D.I.A. del 4 ottobre 2012 con gli allegati telefonici relativi all'utenza intestata a Mazzola Rosalia, moglie di Gaspare Spatuzza, di cui ha riferito il teste medesimo.

Nella medesima udienza del 22 ottobre 2015 è stato esaminato anche il teste Sandro MICHELI, il quale, in sintesi, ha riferito, innanzitutto, di essere Luogotenente in servizio presso la DIA di Firenze e di avere svolto nel 2011 accertamenti per riscontrare, in particolare, la presenza di Spatuzza Gaspare a Roma nel mese di gennaio 1994 e la datazione del fallito attentato allo stadio Olimpico.

Indi, ha riferito dettagliatamente riguardo agli accertamenti effettuati specificamente sulla autovettura Lancia Thema che avrebbe dovuto essere utilizzata per l'attentato allo stadio Olimpico di Roma, che era stata rubata nel mese di ottobre a Palermo, ma circolava con le targhe di una corrispondente Thema che figurava regolarmente iscritta nei registri di una concessionaria di GIACALONE Luigi; e con questo espediente fu imbarcata nel traghetto della Tirrenia sulla tratta Palermo-Napoli il giorno 16 gennaio 1994 (presente nella lista passeggeri anche il nominativo del medesimo GIACALONE); e il cellulare in uso al GIACALONE risultò avere impegnato celle della zona di Roma per tutta la settimana dal 17 al 24 gennaio 1994.

Ancora il teste ha rassegnato le risultanze degli accertamenti sulla presenza di Spatuzza nel medesimo periodo, già imbarcatosi nel traghetto Palermo Napoli del 15 gennaio 1994, con un'auto nella disponibilità della concessionaria di GIACALONE; e sull'arresto di Scarano Antonio e Giacalone Luigi, avvenuto a Termini Imerese il 3 giugno 1994, quando erano reduci dalla traversata a mezzo traghetto da Napoli, tratta che erano soliti in quel periodo percorrere.

Indi, il Micheli ha riferito gli accertamenti svolti riguardo ad un procedimento penale per traffico d'armi e truffe che aveva visto indagato a Catania Alberto Dell'Utri, fratello di Marcello, dal quale risultavano contatti con Papalia Aldo e Cultrera Felice (*“Che erano Papalia Aldo e Cultrera Felice... ..E loro praticamente avevano contatti costanti con Dell'Utri Alberto”*), risultati utili per verificare l'attività di Marcello Dell'Utri in Roma nel gennaio 1994 in relazione alla fondazione di Forza Italia, indagini nell'ambito delle quali furono evidenziate e trascritte due intercettazioni rispettivamente del 18 gennaio e del 25 marzo 1994, nonché una terza intercettazione

trascritta, di cui non ricorda però la data, relativa agli incontri in quel periodo tenuti da Marcello Dell'Utri presso il proprio albergo nella via Veneto di Roma.

#### **28.4.1.- Valutazione conclusiva delle risultanze sulla fallita strage allo stadio Olimpico di Roma.**

La sopravvenuta collaborazione con la Giustizia di Gaspare Spatuzza ha consentito di ricostruire ben più compiutamente quel tentativo di strage allo stadio Olimpico di Roma rispetto alla necessariamente approssimativa ricostruzione fatta nelle sentenze di Firenze (ove, peraltro, rammenta la sentenza, quell'episodio rivestiva un rilievo del tutto secondario rispetto ai ben più gravi fatti stragisti consumati e oggetto di quel processo).

Oltre a fornire alcuni dettagli tutti precisamente riscontrati (soprattutto quelli relativi all'approntamento dell'autovettura da utilizzare come "autobomba" rubata a Palermo e, poi, trasferita a Roma ed alterata con targhe ivi sottratte da un'altra autovettura di analogo modello, nonché agli spostamenti dei soggetti incaricati di eseguire la strage), le dichiarazioni di Spatuzza hanno consentito di rettificare le approssimative e inesatte conclusioni cui si era pervenuti (nel senso di ipotizzare un'origine più remota della decisione di compiere quella strage risalente addirittura sino al giugno del 1993 e di collocare il tentativo fallito alla fine del mese di ottobre di quello stesso anno).

Gli inequivocabili riscontri riferiti dai testi Cappottella e Micheli, invece, consentono ora di ritenere certa la collocazione temporale del tentativo di strage nella domenica 23 gennaio 1994 (partita di calcio Roma-Udinese: v. testimonianza Cappottella).

Ne segue che altrettanto attendibile è la dichiarazione di Spatuzza nella parte in cui ha collocato l'incarico stragista, datogli personalmente da Giuseppe Graviano a Campofelice di Roccella, tra la fine del 1993 e, più probabilmente, l'inizio del 1994. Tale indicazione temporale, d'altra parte, è certamente più coerente con la verificata collocazione del tentativo stragista nella data del 23 gennaio 1994 e supera la diversa conclusione ipotizzata nelle sentenze di Firenze sulla base delle più ridotte, se non scarse, risultanze di cui disponevano quei Giudici.

Nelle dette sentenze, invero, si fa cenno ad un primo sopralluogo allo stadio Olimpico di Roma che sarebbe stato effettuato, addirittura nel mese di giugno 1993, da Spatuzza e Lo Nigro, su cui Spatuzza nulla ha riferito. E non avrebbe, ovviamente, avuto alcuna ragione di non riferirne se, invece, l'avesse effettivamente effettuato.

A parere della Corte d'Assise, poi, è incoerente la collocazione di un attentato che avrebbe dovuto deliberatamente provocare un elevatissimo numero di morti tra i Carabinieri o, comunque, tra le Forze dell'Ordine, in una fase (compresa tra la strage di Firenze del 27 maggio 1993 e le stragi di Milano e Roma del 27-28 luglio 1993) in cui, invece, la strategia di "cosa nostra" si era attestata verso quelle che, come si è visto prima, furono ritenute e definite "bombe del dialogo" in considerazione della individuazione di obiettivi monumentali e, quindi, della loro collocazione in contesti nei quali le vittime sarebbero state meramente eventuali oltre che indefinite nella loro qualità ed identità.

E' dunque in occasione della riunione tenutasi a Campofelice di Roccella alla fine del '93 o primi giorni del '94 che viene ideato e progettato l'attentato allo stadio Olimpico di Roma e ne viene affidata l'esecuzione agli stessi Spatuzza e Lo Nigro.

Qui, dunque, si innesta la causale del nuovo progetto stragista che Spatuzza ha indicato in modo inequivoco: si voleva colpire i Carabinieri con un attentato eclatante che avrebbe causato decine di morti tra quei Militari ("*...uccidere un bel po' di Carabinieri...*") per dare il "colpo di grazia" allo Stato ("*...mi disse che l'attentato contro i Carabinieri lo dobbiamo fare perché con questo gli dobbiamo dare il colpo di grazia*") e costringere "chi di dovere" a riprendere la "trattativa" ("*...mi dice che è bene che ci portiamo dietro un bel po' di morti così chi si deve muovere si dà una smossa.. ... che io ricordo Graviano non ha mai detto trattativa, ma nel linguaggio nostro, che ci appartiene, c'è una cosa in piedi oggi posso dire che quella cosa in piedi è la trattativa...*") per ottenere benefici soprattutto per i mafiosi detenuti ("*...c'è in piedi una situazione che se va a buon fine ne avremo tutti dei benefici, a partire dei carcerati...*").

Inoltre, Spatuzza ha escluso che, per quel che gli disse Graviano, l'uccisione dei Carabinieri rispondeva ad un desiderio di vendetta: ciò consente di escludere che l'individuazione di quell'obiettivo fosse ricollegabile, come pure, in astratto, sarebbe ipotizzabile, all'arresto di Salvatore Riina operato, appunto, dai Carabinieri.

D'altra parte, osserva la Corte, anche quando Brusca, *de relato* da Spatuzza, ha parlato di "vendetta" non si è mai riferito all'arresto di Riina, ma, come dallo stesso puntualizzato, semmai alla volontà di chiudere i conti con chi non aveva rispettato i patti.

In ogni caso, l'esclusione del possibile collegamento dell'attentato ai danni dei Carabinieri con l'arresto di Riina avvenuto l'anno precedente è avallata dal collegamento fatto dallo stesso Graviano con l'uccisione di Carabinieri nel contempo portata a termine dai "calabresi", cui non potrebbe logicamente ricondursi un desiderio di vendetta per l'arresto di un esponente, ancorché importante, di altra associazione mafiosa: se fosse stata una questione soltanto interna a "cosa nostra" (la vendetta, appunto, per l'arresto di Salvatore Riina), non vi sarebbe stato un così massiccio coinvolgimento della 'ndrangheta, ma la questione avrebbe potuto (e dovuto) essere risolta dalla stessa Cosa Nostra.

Non può dubitarsi, invece, dell'interesse comune degli 'ndranghetisti calabresi nell'ottenimento di benefici carcerari di cui si sarebbero avvantaggiati anche i detenuti di quell'organizzazione criminale.

#### *I riscontri alle propalazioni di SPATUZZA*

Non possono trarsi dalle dichiarazioni di BRUSCA, perché i riscontri probatori esterni necessari per la conferma devono essere indipendenti, nel senso che è necessario che provengano da fonti diverse così da evitare il cosiddetto fenomeno della "circolarità" della prova (per il quale, in sostanza, una chiamata verrebbe a convalidare se stessa).

La fonte delle conoscenze di Brusca è costituita invece dallo stesso Spatuzza, anche se la propalazione di Brusca rafforza, comunque, quella di Spatuzza nella misura in cui

consente di accertare che quest'ultimo, senza alcun interesse personale, ebbe già nel 1995 a riferire al medesimo Brusca, sia pure in modo più sintetico, i fatti successivamente riferiti all'Autorità Giudiziaria dopo l'inizio della sua collaborazione con la Giustizia (SPATUZZA infatti ha ammesso di averne parlato a BRUSCA).

D'altra parte, non è necessario che i riscontri probatori esterni abbiano lo spessore di prove autosufficienti (perché altrimenti costituirebbero essi stessi prova della responsabilità dell'imputato); e gli stessi possono consistere in elementi di qualsiasi natura di carattere sia rappresentativo che logico.

Tanto premesso, la sentenza rinviene un importante riscontro di tipo logico che conferma la causale dell'attentato allo stadio Olimpico indicata da Spatuzza in quel collegamento fatto da Graviano, secondo quanto raccontato da Spatuzza, con l'uccisione di due Carabinieri avvenuta in Calabria, un riferimento che era stato fatto alludendo proprio al contesto strategico in cui si collocava anche l'attentato allo Stadio Olimpico.

Spatuzza ha collocato temporalmente il colloquio con Graviano presso il Bar Doney di Roma nei giorni di mercoledì o giovedì precedenti il fallito attentato allo stadio Olimpico e, quindi, se questo è avvenuto, come incontestabilmente accertato (v. deposizioni Cappottella e Micheli), la domenica 23 gennaio 1994, allora, il predetto incontro tra Graviano e Spatuzza è avvenuto la mattina di mercoledì 19 gennaio o giovedì 20 gennaio 1994. Spatuzza peraltro non ha mai indicato con esattezza né la data del fallito attentato (appunto il 23 gennaio 1994), né la data dell'incontro precedente con Spatuzza (appunto il 19 o 20 gennaio 1994), date che sono state, successivamente, ricostruite ed individuate soltanto all'esito delle indagini soprattutto relative prima ai viaggi con la nave da Palermo e, poi, al furto della targa dell'autovettura, utilizzata per nascondervi l'esplosivo, avvenuto il sabato 22 gennaio 1994.

Si rivela di grande importanza, dunque, il riscontro che effettivamente in data 18 gennaio 1994, e, quindi, appena il giorno prima (o, al più, due giorni prima) di quel colloquio di Spatuzza con Graviano vi fu l'uccisione di due Carabinieri in Calabria ad

opera delle cosche 'ndranghetiste (v. sopra paragrafo 32.1 e, quanto al riscontro specifico, anche testimonianza Cappottella sopra riportata).

Ma, ai fini del riscontro sulla causale, non è tanto rilevante l'accertamento in sé del detto episodio (anche perché Spatuzza, lealmente, pur confermando il riferimento di Graviano ai "calabresi", non ha escluso che della specifica uccisione dei due Carabinieri possa averne appreso successivamente), quanto il fatto che l'episodio si inserisca in un contesto più ampio che Spatuzza ignorava ed ignora tuttora perché emerso soltanto a seguito delle dichiarazioni di Consolato Villani e delle indagini conseguenti: indagini che consentono di collegare l'uccisione dei due Carabinieri in data 18 gennaio 1994 con i tentativi di analoghe uccisioni posti in essere, sempre in danno di Carabinieri, sia prima, il 2 dicembre 1993, sia dopo, l'1 febbraio 1994.

Le propalazioni di Spatuzza da un lato e quelle di Villani dall'altro, rese nell'ignoranza le une delle altre, valutate unitamente ai conseguenti accertamenti effettuati, si riscontrano reciprocamente.

Senza nulla sapere ciascuno dell'altro, infatti, entrambi i dichiaranti delineano un quadro di una strategia congiunta tra "cosa nostra" siciliana e 'ndrangheta calabrese finalizzata a colpire, questa volta non più monumenti e vittime indefinite nella loro qualità e più o meno casuali, bensì direttamente l'Arma dei Carabinieri, come dimostrato non soltanto dal fatto che l'obiettivo dello stadio Olimpico di Roma fu individuato proprio per la presenza di un numero rilevante di Carabinieri in servizio ivi in occasione della partita di calcio domenicale, ma anche dal fatto che nei tre diversi agguati organizzati in Calabria vennero ugualmente individuati come obiettivi sempre e soltanto Carabinieri e non altre Forze di Polizia che pure di certo non mancano in quei territori.

La Corte ne inferisce altresì che con quella concentrazione di obiettivi in un lasso temporale limitato (meno di due mesi) si sia voluto mandare un messaggio proprio ai Carabinieri, messaggio che, evidentemente, però, non era quello soltanto della dimostrazione di forza inteso dal Gen. Federici ( a sua volta all'oscuro dei contatti con i mafiosi intrapresi dal R.O.S.), ma anche quello di far sì che "*chi si deve muovere si*



*dà una smossa*” (secondo le parole che Spatuzza attribuisce a Graviano Giuseppe) e, quindi, in sostanza, dal punto di vista dei mafiosi, cui era stato fatto credere, che fossero stati i Carabinieri del R.O.S. a farsi avanti in rappresentanza di Istituzioni superiori, quello di riallacciare il dialogo interrotto ed ottenere *“tutti dei benefici, a partire dei carcerati...”* (v. ancora parole Graviano riferite da Spatuzza).

E, soggiunge la Corte, fu quello un inevitabile effetto del segnale di cedimento dello Stato conseguente alla mancata proroga dei decreti del 41 bis subito raccolto da Cosa Nostra per dare il *“colpo di grazia”* e piegare definitivamente la volontà degli interlocutori istituzionali su tutte le richieste che erano state avanzate quali condizioni per la cessazione delle stragi. E dimostra quanto fosse fallace e illusoria la speranza di coloro che ritennero di potere attenuare la pressione del fenomeno mafioso mediante politiche *“al ribasso”* nell’azione di contrasto al fenomeno medesimo e forme di convivenza con questo purché venissero abbandonati i picchi più eclatanti ed evidenti dell’azione criminale che maggiormente allarmavano (e allarmano) l’opinione pubblica).

Ciò posto, la Corte d’Assise reputa altresì necessario distinguere tra coloro che, più o meno implicitamente, ma, comunque, consapevolmente, sollecitarono tali forme di convivenza mediante intese più o meno sotterranee e coloro che, come il Ministro Conso, *con una diversa consapevolezza che atteneva non già alla suddetta scelta sollecitatoria, ma solo alla ritenuta obbligatorietà morale di una decisione finalizzata ad evitare nefaste conseguenze, furono, di fatto, soltanto vittime della violenza della minaccia mafiosa.*

**CAPITOLO 29 Ter**

**LE CONFERME INVESTIGATIVE SULLA COMUNE**

**STRATEGIA DELLE PRINCIPALI ORGANIZZAZIONI**

**MAFIOSE ATTIVE IN ITALIA. L'INFORMATIVA DELLA**

**D.I.A. DEL 4 MARZO 1994**

29.- La convergenza di interessi ed azioni tra Cosa Nostra e 'ndrangheta ad iniziare dall'omicidio Scopelliti e il delinearsi di una comune strategia delle due organizzazioni mafiose e anche con altre organizzazioni altrettanto pericolose (la "camorra" napoletana) trova, a parere della Corte, un'importantissima conferma in un documento prodotto dal P.M. all'udienza del 26 settembre 2013.

29.1.- Si tratta dell'informativa della Direzione Investigativa Antimafia sottoscritta in data 4 marzo 1994 dal Capo Reparto Investigazioni Giudiziarie Dott. Pippo Micalizio. Quest'ultimo è successivamente deceduto e, dunque, la nota è stata acquisita per la sua utilizzazione nel presente processo con ordinanza del 17 ottobre 2017.

In tale informativa v'è un'ampia ricostruzione delle indagini svolte sulle stragi degli anni 1992-1993 e sui collegamenti dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra" con altre organizzazioni criminali, sia di stampo mafioso, sia di stampo terroristico.

La sentenza ne riporta alcuni passi, particolarmente significativi in relazione ai fatti oggetto del presente processo ed alle valutazioni conclusive del Capitolo che precede, e per i quali si rimanda alle pagg. 2844-2874.

Basti rammentare che alla base di questo poderoso e lungimirante documento di analisi v'era un'ipotesi di lavoro molto precisa ed enunciata fin dall'avvio, e cioè quella di *"promuovere e quindi sviluppare un'azione investigativa che possa consentire l'acquisizione di prove in ordine ad una connessione tra le stragi consumate a Palermo (Capaci e Via d'Amelio) nell'estate del 1992 e quelle commesse a Roma, Firenze e Milano nell'arco dell'anno successivo (Via Fauro - Via dei Georgofili - Via Palestro - Via del Velabro - Piazza San Giovanni), preordinate alla realizzazione di un unico*

*disegno criminoso, che ha visto interagire criminalità organizzata di tipo mafioso, in primis la "cosa nostra" siciliana, con altri gruppi criminali che, sebbene allo stato non siano stati compiutamente individuati, possono però essere identificati pianificando un' adeguata strategia di indagine”.*

E in tale prospettiva, particolare risalto veniva dato ai segnali provenienti dal *mondo carcerario* che attestavano “*una crescente insofferenza da parte di mafiosi sottoposti allo speciale regime detentivo introdotto dall' art.41-bis L.354/75, regime reso ancor più insopportabile dalla consapevolezza dei mafiosi di non poter più confidare nella ormai consolidata prassi dell' "aggiustamento" dei processi”.* Tanto da rassegnare certezza acquisita, anche grazie alle dichiarazioni di nuovi pentiti, “*la determinazione di "cosa nostra" ad effettuare attentati come reazione al 41-bis e, più in generale, come mezzo per "dare una lezione ai politici" ...in quanto avevano il solo scopo di dimostrare la capacità della mafia di colpire dovunque e - si ritiene - di costringere lo Stato a patteggiare con "cosa nostra", inducendolo a rivedere la recente normativa carceraria, così da rendere lo stato di detenzione di cui all'art. 41 bis meno gravoso”.* Altrettanto certa viene ritenuta la matrice mafiosa degli attentati di Roma, Firenze e Milano, ma, al contempo, la nota rivela che si era andata rafforzando tra gli investigatori “*la sensazione che il nuovo indirizzo stragistico inaugurato dalla mafia perseguisse in realtà obiettivi che andavano al di là degli interessi esclusivi di "cosa nostra" o, per lo meno, tendesse al conseguimento di obiettivi comuni o convergenti con gruppi criminali di diversa estrazione con cui esistono rapporti stabili o che in passato avevano convissuto con la mafia. Si è osservato così come l'atipicità, sotto taluni aspetti, degli attentati in questione rispetto a quelli tradizionali di "cosa nostra" (primo fra tutti la scelta degli obiettivi), potesse risultare funzionale non solo alle finalità "terroristiche" della mafia, ma anche agli scopi di entità criminali diverse che avessero operato in sintonia con quest'ultima nel perseguimento di obiettivi comuni o convergenti, gruppi criminali che fossero in grado di elaborare i sofisticati progetti necessari al conseguimento di finalità di più ampia portata. Tali eventi non sono apparsi, quindi, come consueti attentati di mafia, seppure gravissimi, bensì come atti*

di vera e propria politica mafiosa, la cui riconducibilità alla mafia, intesa come organizzazione criminale chiamata "cosa nostra", doveva procedere in modo graduale, attraverso una serie di stadi intermedi che rappresentavano altrettanti momenti di convergenza operativa o ideativa”.

E in questa chiave interpretativa, particolare rilievo viene dato alle analogie “col "modus operandi" di fatti eversivi degli anni 70" e sono state richiamate alla memoria le risultanze processuali relative alla strage sul treno 904 che hanno messo in luce connivenze tra ambienti mafiosi, ambienti della destra eversiva e dell'alta finanza collegata alla massoneria. Sono state attentamente rilette le dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia sui rapporti instauratisi sin dagli anni 70 tra i vertici di "cosa nostra" e logge massoniche siciliane , quelle sull'appoggio richiesto in quegli anni alle organizzazioni maliose da Junio Valerio Borghese e quelle relative ai progetti di tipo eversivo-separatista delineatisi nello sfondo dell'intesa intercorsa tra la 'Ndrangheta calabrese e "cosa nostra" siciliana, a seguito della quale la mafia calabrese ha assunto una nuova struttura verticistica propria del modello siciliano”.

E a dare attualità a quegli scenari concorrevano vicende e acquisizioni probatorie molto più recenti e “tuttora al vaglio delle competenti AA.GG., apparentemente scollegate, ma che, sottoposte ad attenta analisi, lasciano intravedere aspetti comuni di estremo interesse ai fini investigativi. In particolare, ha destato l'attenzione degli investigatori la circostanza che Rampulla Pietro, esponente della "famiglia" catanese Santapaola, indicato dall'A.G. di Caltanissetta come l'artefice della strage di Capaci, sia appartenuto ad ORDINE NUOVO, in contatto con l'ordinovista Cattafi Rosario, indagato dall'A.G. di Messina per traffico internazionale di armi e tratto in arresto in quanto inquisito dalla DDA di Firenze per rapporti con "cosa nostra" nell'ambito della nota indagine sull'autoparco di Milano.....Del tutto enigmatica è apparsa poi la figura di Papalia Domenico, per le inquietanti circostanze che lo legano al mafioso Gioè Antonino, morto suicida in carcere, e a quanto pare all'omicidio del giudice Occorsio ad opera della destra eversiva. Infatti il Gioè, senza apparente motivo, ha

*citato il Papalia nella lettera scritta prima di suicidarsi<sup>57</sup>. Peraltro, nella medesima lettera il Gioè, per motivi altrettanto poco chiari, ha inteso menzionare tale Bellini, che dovrebbe identificarsi in **Bellini Paolo, ambiguo personaggio legato ad ambienti dell'estrema destra eversiva, sul conto del quale sono in corso accertamenti**".*

In ordine al quadro generale, la Nota evidenzia che “ **Sin dall'omicidio del giudice Falcone la D.I.A. aveva individuato l'inizio di una strategia di attacco frontale allo Stato che, già con la successiva strage di via d'Amelio, aveva tradito connotazioni che lasciavano intravedere la volontà di perseguire anche scopi diversi da quelli propri dell'organizzazione siciliana.** A seguito degli attentati di via Fauro in Roma, di via dei Georgofili a Firenze e del fallito attentato in via dei Sabini a Roma l'11 giugno 1993, il Direttore della D.I.A. ebbe ad rappresentare innanzi alla Commissione Parlamentare Antimafia il convincimento che i primi due episodi fossero lo sviluppo della strategia intrapresa da "cosa nostra", mentre, per il terzo, valutazioni tecniche consigliavano di rinviare prudentemente ogni giudizio. In seguito ai successivi attentati del 27 e 28 luglio verificatisi in via Palestro a Milano, a San Giovanni in Laterano ed in via del Velabro a Roma, la D.I.A., in una analisi inoltrata ad altre Autorità istituzionali, **giungeva alla conclusione che fosse in pieno sviluppo un progetto ordito da "cosa nostra" e da altre forze criminali, ancora non chiaramente individuate, tendente a soddisfare interessi convergenti**".

Dopo essersi soffermata sulle modalità di esecuzione degli attentati, che ne lasciano trasparire anche l'intenzione di *procurare il massimo della risonanza senza provocare, almeno nelle intenzioni, necessariamente vittime, così da diffondere terrore generalizzato, l'assenza di rivendicazioni credibili e denotano capacità operative e*

---

<sup>57</sup> Al riguardo la Nota rammenta che “Gioè Antonino, noto esponente della famiglia di Altofonte (PA), arrestato a seguito di una intercettazione ambientale dalla quale sono stati raccolti elementi che lo collegavano ad azioni stragiste compiute e in progettazione da parte di "cosa nostra", morto suicida per impiccamento il 28 luglio 1993 nel carcere di Rebibbia. Il Gioè ha lasciato una lettera in cui smentiva il contenuto delle conversazioni intercettate e, tra l'altro, si prodigava senza apparente motivo per dichiarare l'innocenza di Papalia Domenico, condannato per omicidio. Il Gioè, infatti, affermava, con una giustificazione peraltro banale, che quando aveva detto di aver appreso in carcere dal Papalia stesso che in effetti era lui l'autore dell'omicidio per cui era stato condannato, aveva detto una cosa non vera e lo aveva detto al solo scopo di accreditarsi come un criminale al corrente di molte cose”.

logistiche di cui solo Cosa Nostra e le organizzazioni criminali ad essa collegata potevano disporre (soprattutto se si considera che *altri attentati erano stati progettati e, per varie cause, non sono stati portati a termine*), la Nota precisa che Cosa Nostra siciliana era divenuta ormai *“l'asse portante di un autentico "sistema criminale" in cui convergono le altre più pericolose consorterie di stampo mafioso e non”*. E ne analizza quindi, sulla scorta delle più recenti acquisizioni probatorie, come quelle relative all'omicidio SCOPELLITI i rapporti con la 'ndrangheta (protagonista di un'evoluzione organizzativa con la costituzione, al termine del 1991, di *“un organismo provinciale unico, un'autentica "commissione" calabrese, sotto la quale sono stati raccolti tutti i gruppi. Nella circostanza è stata determinante l'opera di mediazione di "cosa nostra", già da tempo in stretto contatto con alcuni gruppi della 'ndrangheta”* che aveva favorito il rafforzamento dei legami tra le due organizzazioni criminali); con la camorra (*“A riprova di tali legami è la circostanza riferita dal collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo secondo la quale egli stesso sarebbe stato affiliato a "cosa nostra" in Murano (NA), presso la tenuta di Lorenzo Nuvoletta. In un secondo tempo, allo scopo di radicare ancor meglio il legame, già efficace, con quei napoletani che erano validamente inseriti nelle attività criminali, venne autorizzata la costituzione in Campania di famiglie di "cosa nostra" e la creazione di un vero e proprio "mandamento" che, pur privo di un proprio referente in seno alla "commissione" di Palermo, era rappresentato direttamente dal "segretario della commissione”*); e con la **sacra corona unita** (*“Anche dalle indagini sviluppate sulla struttura e sulle attività di alcune organizzazioni pugliesi sono emerse iniziative che discendono da "cosa nostra", intese ad annettere le organizzazioni locali di maggior spessore”*).

E a proposito del rischio che le aggregazioni anche sul piano organizzativo di queste associazioni criminali portasse anche a convergere sulla scelta di un metodo terroristico di azione per portare avanti obiettivi comuni, si rileva: *“Quanto ai motivi che avrebbero indotto "cosa nostra" e con essa l'intero "sistema criminale", a ricorrere al terrorismo essi vanno certamente ricercati nella rinnovata efficacia dell'azione dello Stato, condotta con determinazione e senza cali di tensione. In particolare è stata già*

*in più occasioni sottolineata l'importanza assunta dal trasferimento dei boss in particolari istituti di pena in attuazione dell'Art. 41 bis in virtù del quale è stato attribuito al Ministro di Grazia e Giustizia il potere di sospendere l'applicazione, per gli autori dei delitti più gravi, di alcuni benefici inerenti al trattamento penitenziario. Grazie alle pesanti restrizioni imposte alla vita carceraria ed in particolare all'isolamento, che ha notevolmente limitato ogni forma di contatto con l'esterno, i detenuti non sono più riusciti ad esercitare efficacemente la loro azione di comando dall'interno delle carceri, venendo in tal modo delegittimati e perdendo gradualmente potere all'interno dell'organizzazione. Da ciò è derivata per i capi l'esigenza di riaffermare il proprio ruolo e la propria capacità di direzione anche attraverso la progettazione e l'esecuzione di attentati in grado di indurre le Istituzioni ad una tacita trattativa....Al riguardo va considerato che, solo alcuni giorni prima degli attentati di Milano e Roma (21 e 22 luglio 1993), il Ministro di Grazia e Giustizia aveva disposto il rinnovo dei provvedimenti di sottoposizione al regime speciale per circa 284 detenuti appartenenti ad organizzazioni mafiose. La logica che ha fatto considerare vincente l'attuazione di una campagna del terrore deve aver avuto alla base il convincimento che, dovendo scegliere se affrontare una situazione di caos generale o revocare i provvedimenti di rigore nei confronti dei mafiosi, le Autorità dello Stato avrebbero probabilmente optato per la seconda soluzione, facilmente giustificabile con motivazioni garantiste oppure, come avvenuto in passato, affidando all'oblio, agevolato dall'assenza di nuovi fatti delittuosi eclatanti, una "normalizzazione" di fatto. In sintonia con tale interpretazione appare il contenuto di uno scritto anonimo, pervenuto nello scorso agosto presso l'ufficio DIA di Milano. Trattasi di un documento, già portato a conoscenza dell'A.G. che, benché anonimo, si ritiene degno di attenzione. Lo scritto avvertiva che, sin dal febbraio '93, i boss di "cosa nostra" avevano programmato la perpetrazione di attentati dimostrativi, da eseguire di notte e senza causare vittime, allo scopo di stimolare opportuni contatti con rappresentanti di Servizi di Sicurezza, nel corso dei quali poter avanzare la richiesta di allentare la pressione investigativa e di "aggiustare" i processi ancora in corso di svolgimento.*

*Qualora tale fase non avesse sortito l'esito sperato, prosegue l'anonimo, i mafiosi, d'intesa con elementi croati collegati al traffico di armi e droga, avrebbero provocato attentati alla frontiera italo slovena sino a giungere ad un'offensiva finale che avrebbe visto l'impiego di armi pesanti con numerose vittime innocenti, nonché sabotaggi a vie di comunicazioni ed attentati a tribunali od altre sedi. Prescindendo comunque dall'esprimere giudizi di merito sul contenuto della missiva, va rilevato che per il tipo e la quantità di esplosivo impiegato, i luoghi prescelti per i recenti attentati appaiono idonei a provocare stragi di grosse dimensioni, non avvenute verosimilmente per una precisa scelta degli attentatori che, pur avendo posizionato le macchine con l'esplosivo in luoghi di notevole afflusso (in via Fauro c'è una scuola, in via dei Georgofili c'è il museo, via Palestro/S.Giovanni/via del Velabro di giorno sono molto affollati), hanno programmato l'esplosione in un orario in cui la possibilità di arrecare danni alle persone fosse ipoteticamente ridotta. E tale insolita circostanza, che non sembra occasionale, a far sospettare che scopo primario di questi ultimi episodi criminali potesse essere non tanto l'esecuzione di una strage indiscriminata, quanto piuttosto quello di lanciare un messaggio che, per i suoi contenuti di morte, venisse subito chiaramente interpretato dai destinatari istituzionali”.*

Per le ulteriori e ramificate connessioni indicate con ambienti politico-affaristici, settori deviati dei Servizi e della massoneria e ambienti della destra eversiva<sup>58</sup> si rimanda alla lettura della Nota.

---

<sup>58</sup> Oltre alle acquisizioni note sui rapporti con tali ambienti di Pippo CALO', la nota segnala ulteriori e più recenti acquisizioni: "Una connessione tra "cosa nostra" e l'estremismo di destra è emerso con la scoperta degli autori della strage di Capaci. Tra questi, infatti, si trova Pietro Rampulia, da Mistretta, che ebbe il ruolo di artificiere. Figlio di Rampulla Vito, noto mafioso e fratello di Sebastiano, latitante per più di un decennio, responsabile di tentato omicidio plurimo aggravato, ben presto si affiancò ai più noti mafiosi di Caltagirone, Velardita Michele, Leone Angelo, Gulino Francesco e La Rocca Francesco, occupandosi ufficialmente di coltivazione di terreni ed allevamento di bestiame ma percependo, inoltre, compensi da imprese di costruzione, fra cui quella dei noti fratelli Costanza di Catania, per la guardiania dei cantieri edili. che operavano nel territorio di Caltagirone. Affiliato come innanzi detto a "cosa nostra", gravitava, secondo le dichiarazioni del pentito Calderone, nell'orbita della famiglia Santapaola.

Già nei 1983 egli era considerato, dall'Arma di Caltagirone, elemento di spicco della "famiglia" catanese facente capo a Santapaola Benedetto;

....



Va ancora rilevato che l'analisi della D.I.A. individua nelle stragi FALCONE e BORSELLINO l'inizio della strategia di attacco allo Stato condotta da Cosa Nostra in concorso con altre forze criminali, ribadendo la tesi che “che, sin dall'epoca delle stragi di Capaci e di via d'Amelio, "cosa nostra" abbia agito di concerto con altre espressioni criminali seguendo un filo strategico obbediente alla necessità di soddisfare gli interessi di tutti, verosimilmente largamente convergenti, preventivando anche la possibilità di dover sopportare, nell'immediato, notevoli sacrifici..... "cosa nostra", con le stragi di Capaci e via d'Amelio, ha agito nonostante avesse previsto la dura reazione istituzionale. Il vertice dell'organizzazione ha agito nella piena consapevolezza dell'alto costo che avrebbe dovuto sopportare, in ossequio ad un interesse di gran lunga superiore che travalicava l'ambito prettamente mafioso”.

Ed ancora la Nota si sofferma sui motivi del trasferimento della strategia terroristicomafiosa al di fuori della Sicilia, rimarcando come gli attentati di Firenze, Roma e Milano siano avvenuti in un contesto storico e politico molto diverso a quello delle

---

*In tale contesto appare sintomatica la conversazione, intercettata in via Ughetti a Palermo, intercorsa tra La Barbera Gioacchino e Gioé Antonino, nella quale quest'ultimo preannunciava all'interlocutore che si sarebbe recato a Catania perché "stasera ho appuntamento con il 'Malpassotu' (Pulvirenti Giuseppe) e con 'Mirto' (Santapaola Benedetto) entrambi, all'epoca, latitanti. Tale conversazione conferma il solido rapporto esistente tra i "corleonesi" e i "santapaoliani" per il quale trova un ulteriore significativo elemento di conferma la partecipazione operativa all'attentato di Capaci da parte del Rampulla, esperto manipolatore di esplosivi, noto sotto questa veste fin dal 1988, allorché Calderone Antonino in questi termini lo descrive e lo definisce. Oltre che mafioso il Rampulla vanta pregiudizi di natura politica che, seppur non possono di per sé fornire alcuna certezza, meritano comunque di essere attentamente esaminati, specie con riferimento ai possibili contatti che possono essergli derivati dall'attivismo politico svolto, anche se apparentemente episodico e datato. Nel corso degli studi presso l'Università di Messina collezionò una serie di denunce per occupazione di facoltà ed episodi di violenza nell'ambito di contestazioni studentesche sfociate in disordini e scontri con le Forze dell'Ordine. A tale periodo risale infatti la sua adesione ad Ordine Nuovo e la sua conoscenza con Cattafi Rosario, unitamente al quale fu denunciato e successivamente condannato per lesioni. Il Cattafi Rosario, da Barcellona Pozzo di Gotto (ME), anch'egli militante di Ordine Nuovo, nei primi anni 70 ha vissuto le medesime esperienze del Rampulla venendo più volte denunciato. Successivamente la sua attività criminale confluisce nel campo comune. Il 30 maggio 1984 fu infatti arrestato in Svizzera perché colpito da ordine di cattura emesso dalla Procura della Repubblica di Milano per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione e traffico di stupefacenti, reati per i quali successivamente fu assolto per insufficienza di prove. I successivi ricorsi presentati dallo stesso per ottenere l'assoluzione con formula piena furono rigettati. L'allora Sostituto Procuratore della Repubblica di Milano, dott. Francesco Di Maggio, nel testo del provvedimento restrittivo con cui disponeva la cattura del Cattafi, lo indicava come affiliato ad associazione di tipo mafioso finalizzata alla consumazione di una lunga serie di reati quali l'estorsione, l'omicidio, la corruzione, la detenzione ed il porto di armi comuni e da guerra, unitamente a Benedetto Santapaola ed al capo 'ndrangheta Cosimo Ruga. Sempre dalle indagini condotte dalla Procura di Milano emergevano, inoltre, non meglio chiariti rapporti tra Cattafi e presunti appartenenti ai Servizi Segreti. Le investigazioni, in effetti, consentirono di accertare la sua veste di mediatore di armi che venivano reperite in Svizzera”.*

stragi del '92, “con una situazione parlamentare di grave crisi, uomini politici e imprenditori ai massimi livelli travolti da "tangentopoli" ed una tempesta giudiziaria che si è abbattuta su uno dei servizi di sicurezza.....A differenza di questi due delitti, gli attentati successivi vengono però eseguiti fuori dalla Sicilia e con connotazioni molto diverse: non si tratta più, quindi, di colpire uomini rappresentativi dello Stato, ma anche di seminare terrore e caos in forma generalizzata. La prima motivazione del cambio di strategia può essere ricercata nelle sollecitazioni che provenivano dagli affiliati detenuti tra i quali, a causa delle restrizioni in carcere, si era creato un diffuso malessere che aveva come destinatari i capi, sia perché alle loro decisioni si faceva risalire la causa delle nuove difficili condizioni detentive, sia perché sembrava che non si stessero adoperando per porvi rimedio....Una seconda motivazione derivava probabilmente dall'esigenza, questa volta condivisa anche dalle forze criminali che hanno affiancato la criminalità organizzata, di creare una situazione di allarme che fosse di carattere nazionale. Se gli attentati fossero stati eseguiti in una delle regioni occupate dalla criminalità organizzata, anche se di portata gravissima come le stragi di Capaci e via d'Amelio, sarebbero state comunque un fatto rientrante nell'ordine naturale delle cose, a cui la gente ormai è avvezza; ci sarebbe stata certamente indignazione ma non il terrore. Invece, con attentati anonimi, di oscura matrice, lontano da Palermo, nel cuore della Capitale, di Firenze, di Milano il pensiero della gente corre ad immagini di una mafia onnipresente, inafferrabile, minacciosa senza però averne alcuna prova, va alle onnipresenti ed evanescenti organizzazioni responsabili della strage di piazza Fontana, della stazione di Bologna e di tanti altri gravissimi attentati, immagina misteriose organizzazioni di ogni genere, italiane e straniere, e nell'impossibilità di dare una identificazione certa agli attentatori diventa più facile preda del terrore perché si trova ad essere minacciata da un pericolo senza volto”.

29.2.- Conclude il giudice di prime cure che la Nota offre una lucida analisi che, pur in assenza di alcuni elementi di conoscenza che sarebbero stati acquisiti soltanto

*successivamente, inquadrava già in modo puntuale tutte le evenienze di quei gravi episodi delittuosi verificatisi nei due anni precedenti (compresi quegli attentati ai Carabinieri compiuti in Calabria, dei quali tanto Gaspare Spatuzza quanto Consolato Villani avrebbero parlato molti anni dopo, e di cui le difese degli imputati si ostinano, oltre ogni logica, a ritenere essersi trattato di episodi del tutto occasionali e scollegati tra loro).*

## **CAPITOLO 30 Ter**

### **LA FALANGE ARMATA<sup>59</sup>**

30.- La vicenda ha scarso peso nell'economia della decisione, non essendo emersi dall'istruzione dibattimentale elementi utili ad accertare le responsabilità individuali in ordine al reato di cui al capo A); e tuttavia la sentenza ne dà conto per i due aspetti per i quali è stata oggetto di approfondimento istruttorio.

In particolare, sotto un primo profilo, la Pubblica Accusa ha fatto riferimento all'utilizzo delle rivendicazioni degli attentati ad opera della Falange Armata come espediente mirato a rafforzare la minaccia esperita da "cosa nostra" nei confronti dello Stato.

Sotto un secondo profilo, invece, sempre la Pubblica Accusa si è riferita alla Falange Armata ipotizzando che dietro questa sigla si celasse il concorso nel reato di minaccia da parte di terzi ignoti riconducibili all'area dei c.d. "servizi segreti deviati".

---

<sup>59</sup> Va detto subito che, ad integrazione del pur copiosa documentazione già acquisita nel corso del giudizio di primo grado, è stata acquisita, in questo secondo grado del giudizio, ulteriore documentazione e segnatamente quella prodotta dal P.G. all'udienza del 9 dicembre 2019, tra cui:

- Nota datata 9 febbraio 2015 e a firma del Direttore del Servizio Centrale Antiterrorismo della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, sulla rivendicazione dell'omicidio di MORMILE Umberto da parte delle Falangi Armate Carcerarie;

- Nota del 3 febbraio 2016, a firma del Direttore del Servizio Centrale Antiterrorismo della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, relativa alle rivendicazioni ordinate cronologicamente della Falange Armata, con allegati un elaborato analitico del SISDE in data 17 febbraio 1992; e un elaborato in data 30 marzo 1993 del CESIS, sempre sul tema della Falange Armata; ed ancora, un'informativa datata 9 luglio 2014 dello stesso S.C.A. sempre a firma del Direttore GIANNINI sulle tre rivendicazioni fatte a nome della Falange Armata in merito agli attentati ai danni di militari dell'Arma in Calabria tra il dicembre 1993 e il febbraio del 1994

La vicenda è stata ricostruita anzitutto sulla base ponderose acquisizioni documentali, a partire da due sentenze pronunziate nei confronti di colui che, all'esito delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Roma (indagini di cui qui hanno riferito anche i testi Ganzer e Giraud), venne individuato quale autore di telefonate di rivendicazione a nome della c.d. "Falange Armata"

30.1.- Si tratta, in particolare, delle due sentenze di merito divenute irrevocabili.

La prima di esse è la sentenza del **Tribunale di Roma Sez. 7 del 17 marzo 1999** nei confronti di **Scalone Carmelo per il reato di cui all'art. 416 c.p.** (commesso fino al 21 ottobre 1993 per essersi associato al sodalizio denominato "Falange Armata"), **nonché per i reati di cui agli art. 336 c.p. e 289 c.p.**, con la quale il predetto imputato venne condannato alla pena di anni 3 di reclusione.

Il 12 ottobre 1993 era stata individuata un'utenza chiamante utilizzata per alcune rivendicazioni a nome della Falange Armata risultata corrispondente ad una abitazione in Taormina nella disponibilità di Scalone Carmelo, arrestato, quindi, il 25 ottobre 1993.

La prima delle dette rivendicazioni veniva fatta risalire, però, a oltre tre anni prima.

L'11 aprile 1990, infatti, era stato ucciso a Milano l'educatore carcerario Umberto Mormile e alle ore 15,40 era pervenuta all'ANSA di Bologna una telefonata di rivendicazione senza indicare alcuna sigla ("*Non importa chi sono, ci conoscerete in seguito*").

Nei giorni successivi, quindi, erano seguite altre telefonate di minaccia sempre senza sigla.

Il 22 maggio 1990 erano, poi, pervenute alle Carceri di San Vittore e Opera alcune telefonate nelle quali, per la prima volta, si faceva riferimento alla sigla "F.A.C. – Falangi Armate Carcerarie".

Indi, dai primi giorni del 1991, iniziava a comparire la sigla "Falange Armata" (anziché quella di "Falangi Armate Carcerarie" prima utilizzata) con la rivendicazione dell'omicidio di tre carabinieri avvenuto a Bologna.

Si erano susseguite telefonate di minacce, tra le quali quelle nei confronti di Amato per la politica riformista all'interno delle carceri e per l'applicazione di benefici a detenuti appartenenti ad aree ideologiche diverse (telefonata del 7 aprile 1991).

Innumerevoli sono, poi, le telefonate di minaccia o rivendicazione che vennero fatte a nome della "Falange Armata" ed è opportuno ricordarne alcune citate nella sentenza in esame perché più attinenti ai temi oggetto del presente processo .

Il 20/6/1991 telefonata che preannunzia l'uccisione dell'Ambasciatore Fulci da poco nominato segretario del Cesis.

Il 26/9/91 telefonata di minaccia nei confronti del Ministro della Giustizia.

Il 26/6/92 telefonata di minaccia nei confronti del Ministro dell'Interno Scotti (si ricorda l'attentato al Ministro spagnolo Carrero Blanco).

Il 13/7/92 telefonata di minaccia nei confronti di Leoluca Orlando e Giuseppe Ayala.

Il 4/9/92 telefonata di minaccia nei confronti di Antonino Caponnetto.

Il 9/9/92 telefonata di minaccia nei confronti del Ministro dell'Interno Mancino, di Achille Serra (direttore SCO) e Antonio Manganelli (vice di Serra).

Il 19/11/92 telefonata di minaccia nei confronti di Andreotti, Mancino e il capo della Polizia Parisi.

Il 14/1/93 telefonata di minaccia nei confronti del Sen. Spadolini.

L'1/4/93 telefonata di minaccia con la quale si indicano come obiettivi della Falange Armata il Presidente della Repubblica Scalfaro e gli On. Mancino e Spadolini.

Il 10/4/93 telefonata di minaccia nei confronti di Martelli.

Il 21/4/93 telefonata di minaccia nei confronti di Martelli, Parisi, Spadolini e Mancino.

Il 14/6/93 telefonata con la quale *"la Falange Armata manifesta la sua soddisfazione per la nomina alla Direzione Generale Istituti pena di Alberto Capriotti in luogo di Nicolò Amato, considerando la sostituzione di quest'ultimo come una vittoria della Falange stessa"* (v. pag. 16 della sentenza citata).

Il 16/6/93 telefonata di minaccia nei confronti di Parisi e Mancino.

Il 16/9/93 telefonata di minaccia nei confronti di Capriotti e Di Maggio.

Il 18/9/93 telefonata con la quale si smentisce l'ipotesi del coinvolgimento nella Falange Armata di ufficiali del SISMI o altro personale di questo servizio.

Il 19/9/93 telefonata di minaccia nei confronti del Presidente della Repubblica Scalfaro.

Il 21/9/93 telefonata di minaccia nei confronti del Presidente della Repubblica Scalfaro.

Il 7/10/93 telefonata di minaccia nei confronti di Capriotti e Di Maggio.

Tuttavia, nel giudizio di secondo grado, la predetta sentenza fu riformata e Carmelo Scalone fu assolto per non avere commesso il fatto.

Da tale sentenza della Corte di Appello di Roma del 20 novembre 2001 risulta, infatti, che a seguito dell'acquisizione di una perizia fonica effettuata nell'ambito di un procedimento svoltosi a Firenze su telefonate giunte all'ANSA di Firenze, la cui paternità era stata attribuita a Scalone e che aveva, invece, concluso che la voce del parlatore (anche per una telefonata proveniente dall'utenza sita nella casa di Taormina dell'imputato) non era quella di Scalone, venne disposta una nuova perizia tecnica.

Ebbene, ancora secondo le risultanze di tale sentenza, all'esito degli ulteriori accertamenti tecnici, il Perito incaricato Raffaele Pisani, innanzitutto, riferì che *“risulta tecnicamente impossibile stabilire l'utenza dalla quale provengono le telefonate registrate dal R.O.S. presso l'Agenzia ADNKRONOS...”* e che la comparazione fonica escludeva che le telefonate fossero state fatte da Scalone (in particolare, veniva esclusa la corrispondenza per tutte e tre le telefonate registrate, nelle quali, peraltro, il telefonista era stata sempre persona diversa, infatti indicata come ignoto A, B e C).

30.2.- Tra gli altri documenti acquisiti riguardo alla “Falange Armata”, a parte gli innumerevoli dispacci di agenzia e articoli di stampa concernenti le telefonate nel tempo effettuate con la predetta sigla, oltre che l'elenco dei comunicati (con relativo testo) consegnato dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione alla difesa degli imputati Subranni e Mori (v. nota dell'11 dicembre 2014 in atti) ed acquisito con ordinanza del 29 giugno 2017, possono, poi, ricordarsi:

l'annotazione riportata sull'agenda del Presidente del Consiglio Ciampi alla pagina del giorno 28 settembre 1993 all'esito di un colloquio avuto con il Presidente della

Commissione Stragi: *“a) richiama attenzione su Falange Armata (a suo dire sottovalutata) b) fra qualche giorno la Commissione ascolterà Pippo Calò”*;

la Cartella intestata “SENATO DELLA REPUBBLICA” intitolata con dicitura manoscritta “Bloc-Notes Riflessioni vacanze natalizie ’92-’93” contenente un documento dattiloscritto composto da 23 fogli avente il titolo “BLOC NOTES RIFLESSIONI SUL PERIODO NATALE-EPIFANIA 1992-1993”, acquisita il 29 ottobre 2015 in Firenze presso la “Fondazione Spadolini Nuova Antologia” e, in questo processo, con ordinanza del 14 dicembre 2017. Nel dattiloscritto prima indicato, il Sen. Spadolini fa riferimento alle minacce ricevute dalla Falange Armata nell’anno 1993;

l’altra Cartella intestata “SENATO DELLA REPUBBLICA” intitolata con dicitura manoscritta “Minacce”, pure come sopra rinvenuta ed acquisita, contenente una missiva manoscritta dell’On. Spadolini datata 7 aprile 1993 che inizia con le parole “Caro Presidente” cui sono allegati tre dispacci relativi a segnalazioni di minacce di morte e, in particolare, la prima relativa ad una telefonata anonima ricevuta dall’Agenzia ANSA il 6 aprile 1993 (*“Numero di codice 181432. Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, il Presidente del Senato Giovanni Spadolini e il Ministro dell’Interno Nicola Mancino sono nel mirino politico e militare della Falange Armata. Non ci resta altro che attendere”*); la seconda relativa da una telefonata del 2 aprile 1993 ricevuta dalla redazione del Corriere della Sera (*“Verrà fatto un attentato al Capo dello Stato Scalfaro e a Spadolini”*); la terza relativa ad una telefonata ricevuta dalla Agenzia ANSA l’1 aprile 1993;

il verbale del Comitato Nazionale Ordine e Sicurezza Pubblica del 30 luglio 1993 (prodotto dalla difesa degli imputati Subranni, Mori e De Donno all’udienza dell’8 ottobre 2015 e sopra già citato), dal quale risulta il riferimento che anche in quella sede il Capo della Polizia Parisi ebbe a fare al fenomeno della “Falange Armata”, alludendo ad un’intelligenza non solo mafiosa dietro le recenti stragi, dovendosi pensare *“ad una struttura con capacità progettuale ed operativa, che vede una presenza della mafia ma presenta una intelligenza non solo mafiosa...., con una mente politica ed un braccio mafioso... ..potrebbe esservi la possibilità di attentati anche a personalità; vanno*

guardati con attenzione sia il fenomeno della Falange Armata che la possibilità di rivolte nel settore carcerario”;

il resoconto dell’audizione dinanzi la Commissione Parlamentare Antimafia in data 11 ottobre 1995 del Dott. Saviotti, magistrato della Procura della Repubblica di Roma che si era occupato delle indagini sulla “Falange Armata” (documento prodotto dalla difesa degli imputati Subranni, Mori e De Donno all’udienza dell’8 ottobre 2015). Nel corso di tale audizione vengono ricostruite almeno in parte le indagini effettuate da quell’Ufficio e vengono sviluppate alcune analisi che qui possono omettersi in quanto confluite, poi, nelle sentenze sopra già ricordate;

l’articolo di stampa pubblicato sul quotidiano La Repubblica il 30 dicembre 1992 contenente un’intervista a Nicola Mancino dal titolo: “*Era pagato per sporcarsi, ci dicano presto se ha sbagliato*” (documento prodotto dalla difesa degli imputati Subranni, Mori e De Donno all’udienza dell’8 ottobre 2015), nel quale il medesimo Mancino, riportando le ultime risultanze investigative, la definisce come un’entità criminale farlocca, essendo una centrale di intelligence che pratica orari d’ufficio e che si attribuisce persino delitti mai avvenuti;

l’informativa della Direzione Investigativa Antimafia sottoscritta in data 4 marzo 1994 dal Capo Reparto Investigazioni Giudiziarie Dott. Pippo Micalizio (documento prodotto dal P.M. all’udienza del 26 settembre 2013 e sopra già ricordato) che contiene un’ampia ricostruzione delle indagini svolte sulle stragi degli anni 1992-1993 e sui collegamenti dell’organizzazione mafiosa “cosa nostra” con altre organizzazioni criminali, sia di stampo mafioso, sia di stampo terroristico con un riferimento anche al fenomeno della Falange Armata (v. supra);

il resoconto della seduta del 20 luglio 1992 dinanzi la Camera dei Deputati (documento prodotto all’udienza del 19 giugno 2014 dalla difesa di Nicola Mancino e, poi, sull’accordo delle parti, acquisito alla successiva udienza del 26 giugno 2014) contenente l’intervento del Ministro dell’Interno Mancino nel corso del quale quest’ultimo ebbe a riferirsi anche alla rivendicazione della strage di via D’Amelio da parte della Falange Armata;



il resoconto della seduta del 18 maggio 1993 dinanzi la Camera dei Deputati (documento prodotto e acquisito come sopra) contenente le risposte del Ministro dell'Interno Mancino ad alcune interrogazioni sull'attentato di via Fauro a Roma in occasione delle quali il predetto ebbe a riferire, tra l'altro, di rivendicazioni dell'attentato pervenute anche da parte della Falange Armata, definite *“a prima vista inattendibili, forse tentativi devianti, forse espressione di quelle nuove forme di destabilizzazione occulta che agiscono attraverso sofisticati sistemi di intimidazione, di indebita ingerenza e di disorientamento della pubblica opinione...”*.

### **30.3.- Le testimonianze di Giampiero GANZER e Massimo GIRAUDO**

Sulle indagini che sono sfociate nel procedimento penale prima e nelle sentenze nei confronti di Carmelo Scalone dopo, sono state acquisite in dibattimento le testimonianze di due degli investigatori che vi presero parte.

In particolare, Massimo GIRAUDO, all'epoca in servizio al R.O.S. dei Carabinieri, all'udienza del 20 ottobre 2016, ha, tra l'altro, riferito di avere indagato sulla Falange Armata fino al rintraccio dell'utenza di Taormina dalla quale provenivano le chiamate telefoniche (accertamento che lui stesso sollecitò non capacitandosi che il ROS non l'avesse già effettuato), perché poi non gli fu consentito – e parla di espresso divieto del Col. GANZER - di partecipare alla perquisizione dell'abitazione ove era ubicata quella utenza sicché da quel momento non partecipò più a nessun altro atto dell'indagine sulla falange; Ma aggiunge che in quella indagine non era emerso alcun collegamento della Falange Armata con Cosa Nostra, né con Mori.

Il teste GANZER, all'epoca comandante del R.O.S. dei Carabinieri, a sua volta, all'udienza del 31 marzo 2017, ha riferito di essersi occupato, su delega della Procura di Roma, di quelle indagini sulla Falange Armata che avevano condotto all'arresto di Scalone (che era un operatore carcerario, il quale sosteneva di essere minacciato dalla Falange Armata, quindi aveva lasciato la moglie e si era trasferito in una sua abitazione a Taormina); nega di avere impedito a Giraudo di partecipare alla perquisizione a Taormina, e precisa che, semplicemente, lo aveva invitato a proseguire le indagini a

Roma, dal momento che egli stesso si stava recando a Taormina per accompagnare il P.M. Saviotti.

#### **30.4.- Le altre testimonianze.**

La vicenda è stata approfondita attraverso le testimonianze e le dichiarazioni acquisite e rese da autorevoli esponenti istituzionali a vario titolo furono coinvolti in indagini connesse o ne ebbero conoscenza

##### *Le dichiarazioni di Francesco Paolo FULCI*

Anzitutto, l'ambasciatore **Francesco Paolo FULCI** (esaminato all'udienza del 25 giugno 2015) il quale, dopo avere riassunto i prestigiosi incarichi ricoperti nella sua carriera di ambasciatore intermezzata dalla nomina a Segretario Generale del CESIS tra il 1991 ed il 1993 ha riferito sull'incarico, conferitogli dal Consiglio dei Ministri, e svolto quale ambasciatore presso il Consiglio Atlantico e su quanto accaduto quando per la prima volta si seppe della struttura segreta denominata "Gladio", a seguito della interrogazione parlamentare del 24 ottobre 1990 in risposta alla quale il Presidente del Consiglio Giulio Andreotti ammetteva per la prima volta pubblicamente l'esistenza di tale struttura; nonché sulla difficoltà di ottenere una smentita dalla NATO dopo che il portavoce dell'alleanza atlantica aveva negato l'esistenza di Stay Behind; invece, il segretario generale, che era stato ministro degli esteri tedesco (WERNER) ne era perfettamente a conoscenza (e alla fine si risolsero a emettere un comunicato in cui si diceva che in materia di sicurezza e energia nucleare la NATO non forniva né conferme né smentite).

Sui temi attinenti i rapporti con i servizi segreti ed il suo ruolo al CESIS, nonché riguardo alla "Falange Armata", il teste ha riferito che, a cagione del suo ruolo di ambasciatore d'Italia presso il Consiglio Atlantico, aveva avuto già modo di entrare in contatto con esponenti dei servizi segreti sia italiani che stranieri, e di avere avuto rapporti formali ma ineccepibili con i servizi italiani, coordinati dal CESIS.

Nel 1991 improvvisamente ebbe a ricevere una telefonata del Presidente della Repubblica Cossiga che gli propose di assumere l'incarico di responsabile del CESIS, che, poi, gli fu effettivamente conferito su proposta formale del presidente del Consiglio ANDREOTTI, nonostante le sue resistenze sentendosi estraneo a quel mondo che definisce *estremamente complicato e complesso*.

In quel nuovo incarico si trovò in difficoltà essendo venuto a conoscenza di malversazioni da parte di appartenenti al SISDE che egli decise di denunciare. Ma, sia pure per altre ragioni, una situazione di contrasto si creò subito anche con il SISMI a proposito della competenza a gestire i rapporti con i Servizi stranieri, cui i suoi predecessori avevano abdicato a favore del SISMI.

Per potere svolgere il suo ruolo chiese una residenza adeguata a Roma e gli fu indicata dal Presidente Cossiga una villa già a disposizione dei servizi e che, per tale ragione, era già piena di microfoni e telecamere che registravano segretamente e che, su sua sollecitazione, gli fu assicurato che sarebbero stati tolti. Invece, dopo qualche mese aveva fatto fare una verifica ad una ditta esterna che gli aveva riferito che gli impianti di registrazione erano ancora attivi, cosa che lo fece infuriare.

Rappresentò l'accaduto al Presidente Andreotti che si mostrò esterrefatto. Gli dissero che il responsabile di quelle registrazioni era il Col. Masina che peraltro aveva agito per ordini superiori.

In prossimità dell'assunzione dell'incarico al CESIS forse il 25 giugno, e comunque prima del suo insediamento ufficiale, vi fu una telefonata di minaccia a nome della Falange Armata (*“qui Falange Armata, uccideremo l'Ambasciatore Fulci”*), e si stupì che già sapessero del suo incarico, ancora coperto dal più assoluto riserbo. E altro analogo messaggio della Falange Armata giunse dopo un paio di giorni dal suo insediamento al CESIS.

Dopo essersi insediato al CESIS aveva avuto modo di incontrare Montgomery, che era stato responsabile della CIA a Roma, al quale parlò delle telefonate di minaccia della Falange Armata e lui negò ogni coinvolgimento dei servizi americani, anche se gli diceva che succedevano cose di questo genere, anche tra alleati.

Le successive telefonate di rivendicazione delle stragi da parte della Falange Armata furono oggetto di studio da parte degli analisti del CESIS ed, in particolare, di uno di questi, Davide De Luca, nel frattempo deceduto, nella convinzione che vi fosse un disegno dietro quelle rivendicazioni di delitti che in realtà erano stati commessi da altre organizzazioni criminali.

Verso la fine del suo mandato al CESIS, allorché il Ministro Mancino, in una intervista, aveva rilevato che le telefonate della Falange Armata stranamente arrivavano in orario di ufficio, aveva dato incarico a De Luca di approfondire tale aspetto e scoprire se possibile da dove partivano quei messaggi; e De Luca dopo alcuni giorni ritornò da lui preoccupato mostrandogli una mappa nella quale erano segnati i luoghi di provenienza delle telefonate della Falange Armata ed un'altra mappa nella quale erano segnate le sedi periferiche dei servizi che coincidevano perfettamente (aveva un lucido in mano per dimostrare la perfetta sovrapposizione), cosa di cui egli colse immediatamente l'estrema gravità, invitando, pertanto, il De Luca a svolgere ulteriori accertamenti con la massima prudenza.

Ma non seppe più nulla di quell'approfondimento essendo nel frattempo andato via dal CESIS, anche se successivamente De Luca gli disse che tutto era stato passato alla magistratura e quindi non potevano svolgere ulteriori accertamenti.

FULCI ha dichiarato di non avere mai parlato con alcuno di quelle mappe sino al 2014 quando era stato esaminato dalla Procura di Palermo ed aveva da poco letto un libro che ne parlava, pubblicando, però, solo la mappa delle telefonate, non anche quella delle sedi dei servizi, verosimilmente perché coperta da segreto di Stato. Ha aggiunto di avere subito attacchi calunniosi da parte di un giornale edito nell'area di Messina che gli dissero fosse riconducibile ad una persona facente parte di "Gladio".

Il 5 aprile 1993 era andato a ricoprire l'incarico di ambasciatore all'ONU e fu sostituito al CESIS dal Gen. Tavormina; e dopo alcuni mesi, poiché aveva letto sui giornali degli attentati che si erano verificati in Italia a Roma e Firenze e che in detti articoli di stampa si faceva riferimento ai servizi segreti deviati, aveva deciso di mettersi in contatto col Gen. Federici consegnando allo stesso un elenco di 15 appartenenti ai servizi addestrati

all'uso di esplosivi – aggiungendo, però, a questi anche il nome del Col. Masina soltanto per ragioni rivalsa personale – e ciò affinché si verificasse se taluno di questi fosse eventualmente presente nelle città ove si erano verificati gli attentati, di modo da escludere, in caso di accertamento negativo, qualsiasi responsabilità dei servizi segreti. (Ha spiegato che si era rivolto al Gen. Federici perché lo conosceva come persona affidabile e lo reputava in grado di svolgere i necessari accertamenti nel massimo riserbo in modo da poter scagionare i Servizi da qualunque responsabilità, come lui stesso auspicava);

La lista dei 15 nominativi egli l'aveva portata con sé a New York e l'aveva custodita, ritenendo che se gli fosse accaduto qualcosa, il responsabile avrebbe dovuto essere cercato tra quelle persone. A parte, Masina, gli altri soggetti della lista appartenevano tutti allo stesso servizio denominato OSSI e FULCI ne era entrato in possesso perché la Presidenza del Consiglio lo aveva invitato a mettersi a disposizione del Giudice CASSON che stava indagando sulla strage di Peteano e su Stay Behind *“E mi fu detto che esisteva questa cellula...Io chiesi i nomi e i nomi mi furono dati dal Generale Ramponi, capo del SISMI... ..il mio era un compito di coordinamento, non mi sarei mai sognato di mettere il naso nelle cose interne del SISMI, quindi erano affari loro”... non ho mai conosciuto queste persone, non le ho mai viste in faccia, ripeto, solo ho avuto quei nomi, li ho trascritti perché maneggiavano esplosivi, armi, eccetera, punto e basta”*.

Non aveva motivi specifici per diffidare di quei soggetti; e dopo l'incontro col Gen. Federici non ebbe più notizie. Ma poi ne ha parlato anche col Capo della Polizia Parisi che aveva girato l'informazione alla magistratura. E' probabile che ne abbia parlato (di quella lista) anche col Presidente della Repubblica Scalfaro, e che sa stato quest'ultimo a indirizzarlo appunto, a Parisi come precedentemente dichiarato (4 aprile 2014), avendo saputo che lui aveva fatto quei nomi e che la faccenda era assai delicata, anche se non ricorda la telefonata di SCALFARO di cui aveva parlato in precedenza. Nell'incontro col Gen. Federici, invece, non si parlò della Falange Armata.

Qualche tempo dopo aveva chiesto notizie al Direttore del SISDE incontrato occasionalmente e questi gli aveva detto che ormai erano stati scoperti i mandanti mafiosi delle stragi. Ha ribadito che, dopo le stragi, egli aveva pensato a quella lista perché i soggetti ivi indicati erano gli unici che, all'interno dei servizi, erano stati addestrati all'uso di esplosivi.

In sede di controesame ha precisato che la sua designazione al CESIS venne criticata sia sulla stampa sul quotidiano "L'Unità" che in sede parlamentare, accusandolo di rapporti con la massoneria, in realtà, inesistenti (almeno per lui suo padre e i suoi fratelli, mentre chei suoi avi lo fossero stati lo sapevano pure le pietre), come ebbe a dichiarare con una smentita pubblicata sul predetto quotidiano.

In ordine alle mappe mostrategli da De Luca, *forse* evidenziavano le città di provenienza delle telefonate e sedi di centri dei servizi, ma egli non era a conoscenza né delle une né delle altre. Inoltre, nessuno ebbe a sollecitargli di informare il Gen. Federici riguardo alla lista OSSI; ma, ora, esaminata la lettera mostratagli dall'Avv. Milio a suo tempo indirizzata al Gen. Federici e di cui non aveva ricordo, effettivamente gli sovveniva di averne prima parlato con il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio Prof. Manzella. La lista, però, era in suo possesso e non di Manzella fu lui (Fulci), quindi, a parlarne con Manzella ed a prospettargli di informare il Gen. Federici.

Fulci fu sottoposto ad indagini (per calunnia aggravata) in relazione a quella lista consegnata al Gen. Federici, ma il procedimento si concluse con l'archiviazione.

Non sa perché non gli è mai stato detto se quell'accertamento da lui sollecitato riguardo alla lista consegnata a Federici fosse stato poi effettivamente fatto; ribadisce comunque che fu esclusivamente sua l'idea di parlare della lista al Gen. Federici; e che fu sorpreso allorché, a seguito della telefonata del Presidente Scalfaro, capì che il suo colloquio con Federici era venuto a conoscenza di altri.

### *Le dichiarazioni di Vincenzo PARISI*

In relazione alla testimonianza di Francesco Paolo Fulci è stato, poi, acquisito con ordinanza della Corte del 29 giugno 2017, su richiesta dei difensori di Mori, Subranni e De Donno, il verbale delle sommarie informazioni rese al P.M. di Roma Dott. Saviotti in data 7 settembre 1993 da Vincenzo Parisi, Capo della Polizia, che fu tra l'altro autore di un rapporto a firma congiunta con il Comandante generale dell'Arma, Gen. FEDERICI diretto al presidente del Consiglio dei Ministri a compendio degli accertamenti svolti dopo che l'ambasciatore FULCI aveva consegnato il documento di analisi del Cesis e il foglietto con l'indicazione dei nominativi di presunti appartenenti ai servizi individuati come esperti nel trattamento e nell'impiego di esplosivi. Nel merito delle preoccupazioni espresse dall'ambasciatore Fulci, Parisi osservava tra l'altro che lo stesso Fulci diceva di non avere elementi concreti per ricollegare i nomi indicati nella lista alla Falange Armata. Quanto alla sospetta coincidenza tra sedi del SISMI e città di provenienza delle telefonate di minaccia o di rivendicazioni a nome della Falange Armata “”.

*“l'analisi prodotta dall'Ambasciatore Fulci sul fenomeno della Falange Armata presentava un punto debole nella teoria della coincidenza tra rete dei Centri Sismi e sedi impegnate per i comunicati dell'organizzazione. E' di tutta evidenza che la teleselezione consente di chiamare anche da un'unica sede più recapiti telefonici posti anche in luoghi diversi....”.*

#### **30.4.1.- Le altre testimonianze “istituzionali”.**

Ancora sul fenomeno della c.d. “Falange Armata” sono state raccolte nel corso dell'istruttoria dibattimentale le testimonianze di alcuni esponenti delle Istituzioni che ebbero ad occuparsi, appunto, del predetto fenomeno o che furono vittime delle telefonate di minaccia di soggetti che utilizzarono la predetta sigla.

Tra i primi, così, l'allora **Ministro Vincenzo Scotti**, il quale ha confermato che l'allarme che egli, quale Ministro dell'Interno ebbe a lanciare unitamente al Capo della

Polizia Parisi nel marzo del 1992 prendeva spunto anche da alcune segnalazioni concernenti la Falange Armata, della quale, peraltro, ebbe a parlargli anche l’Ambasciatore Fulci che gli diede delle carte che lui subito girò al Capo della Polizia perché le analizzasse.

L’allora **Presidente del Consiglio Giuliano Amato**, ha riferito che vi era il sospetto che la sigla “Falange Armata” potesse essere nata in ambienti istituzionali, e presume di averne parlato con il segretario del Cesis, anche se non ne aveva un ricordo specifico. Ed anche l’allora **Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia Luciano Violante**, esaminato all’udienza del 18 dicembre 2015, ha riferito di avere avuto personalmente l’impressione che la Falange Armata fosse una “etichetta di servizio” utilizzata da soggetti diversi (*“Ma la mia impressione... che la sigla fosse come una sigla di servizio insomma, utilizzata da soggetti diversi, appartenenti a settori diversi. Forse mi sembrò di dire anche in qualche occasione che poteva trattarsi anche di personaggi e personalità che appartenevano ai vecchi servizi di sicurezza prima del cambiamento”*).

Tra le “vittime” di messaggi minacciosi figura **Nicolò Amato**, il quale ha riferito, però, di non ricordare se all’epoca avesse avuto notizia di minacce della Falange Armata, non avendovi allora prestato particolare attenzione.

#### **30.4.2- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.**

Completano il compendio istruttorio le dichiarazioni di alcuni collaboratori di Giustizia escussi nel presente processo.

##### **Filippo MALVAGNA.**

Ha fatto risalire al volere espresso da Salvatore Riina già tra la fine del 1991 e l’inizio del 1992 la decisione di rivendicare gli attentati mafiosi con la sigla della “Falange Armata”. E in particolare, ha riferito di avere, appreso che in occasione di una riunione della “Commissione Regionale” di Cosa Nostra tenutasi ad Enna tra la fine del 1991 e l’inizio del 1992 Salvatore Riina aveva invitato i presenti a rivendicare da quel



momento tutti gli attentati che si accingevano a compiere con la sigla della “Falange Armata” e ciò al fine di creare confusione riguardo alla matrice degli attentati stessi, aggiungendo che sino ad allora né egli né Pulvirenti avevano mai sentito parlare di tale sigla. La finalità dell’ordine di Riina era di confondere l’opinione pubblica, facendo credere che fosse tornato il terrorismo, così da fare pressione sulle istituzioni mettendole in cattiva luce per l’incapacità di fermare questi attacchi, come già riferito in precedenti dichiarazioni (verbale d’interrogatorio del 20 febbraio 1996, dinanzi alla Procura di Caltanissetta) in questa sede contestategli.

Malvagna ha però aggiunto di non sapere se la predetta sigla fosse stata indicata a Riina da qualcun altro e di ignorare se prima della medesima riunione vi fossero stati contatti tra Cosa Nostra e soggetti estranei, ma di sapere, semmai, che dopo la riunione personaggi che dicevano di appartenere ai servizi segreti cercavano dei contatti con Cosa Nostra.

In particolare, dopo la strage Borsellino, tra l’agosto ed il settembre 1992, tale Scorciapino Michele, tramite un cugino imprenditore, aveva riferito che qualcuno delle istituzioni voleva un contatto con Santapaola o con Pulvirenti e che lo stesso Scorciapino e Salvatore Grazioso, capo del gruppo cui apparteneva il primo, avevano avuto contatti con questa persona, riferendo che apparteneva ai servizi segreti e che diceva di parlare per conto delle alte gerarchie ed aveva avanzato la proposta – per conto dello Stato, diceva - che se Santapaola e Pulvirenti si fossero consegnati avrebbero avuto dei vantaggi carcerari, quali evitare il carcere duro od ottenere gli arresti domiciliari.

In ogni caso, successivamente, lo stesso Malvagna, in occasione di alcune minacce al Sindaco di Misterbianco Di Guardo, aveva incaricato un ragazzo di effettuare le telefonate minatorie al detto Sindaco a nome della Falange Armata, così come gli era stato richiesto ed anche il falso attentato alla Caserma dei Carabinieri di Catania, organizzato da un gruppo di Catania, era stato rivendicato con tale sigla.

Ignorare se anche l’omicidio Lizio fosse stato rivendicato a nome della Falange Armata.

### **Maurizio AVOLA.**

Ha riferito che dopo le stragi di Capaci e di via D'Amelio Enzo Galea gli disse che tutto quello che avrebbero da quel momento commesso sarebbe stato rivendicato – contro il costume di Cosa Nostra di non rivendicare mai i propri delitti - con la sigla “Falange Armata”, in realtà inesistente, ma creata per depistare e fare pensare al terrorismo, aggiungendo di avere saputo che effettivamente i successivi attentati del 1993 erano stati rivendicati con tale sigla, così come da egli già riferito sin da un primo interrogatorio fattogli dalla DIGOS e, poi, ai P.M. Marino o Bertone.

Avola, peraltro, ha aggiunto, altresì, che Enzo Santapaola, nipote di Nitto, era solito fare telefonate a nome della Falange Armata.

\*\*\*

Anche un terzo affiliato alle cosche catanesi ha reso dichiarazioni riguardo alla Falange Armata.

### **Giuseppe DI GIACOMO.**

Ha fatto parte della “famiglia” mafiosa dei Laudani di Catania sin dall'inizio degli anni 80, “famiglia” mafiosa che faceva capo a Santapaola, ha riferito che Santo Mazzei, allorché ebbe a raccontargli di quel proiettile di cannone inesplosivo che aveva personalmente lasciato a Firenze nel giardino dei Boboli, gli disse di avere rivendicato quel fatto utilizzando la sigla di una “falange” con una telefonata.

Tale dichiarazione è stata ribadita da Di Giacomo anche in sede di controesame, allorché gli è stato contestato di non avere precedentemente riferito di quella rivendicazione, spiegando di essersene ricordato successivamente per l'assonanza della sigla utilizzata da Mazzei con un gruppo di ultras catanesi (falange d'assalto, una cosa del genere).

\*\*\*

Nulla, invece, hanno mai saputo della richiesta di Riina di rivendicare gli attentati con la sigla della Falange Armata né **Giovanni BRUSCA** né **Antonino GIUFFRÈ**.

Il primo, invero, ha riferito di non essere a conoscenza di rivendicazioni di attentati posti in essere da Cosa Nostra ad eccezione di quella che fu fatta dopo l'episodio del Giardino dei Boboli a Firenze di cui ebbe a parlargli lo stesso Santo Mazzei (senza però citare, quando gliene parlò, la sigla Falange Armata), aggiungendo, comunque, di non avere neppure mai commentato con altri le notizie di stampa sulle rivendicazioni della Falange Armata.

Giuffrè ha riferito che in occasione della riunione del dicembre 1991 cui anch'egli aveva partecipato non si parlò di rivendicare gli omicidi a nome della Falange Armata. E' bene precisare subito, però, che non sembra che la riunione della "Commissione" di "cosa nostra" di cui parla Giuffrè sia la stessa di Enna (della "commissione regionale") di cui parla, invece, Malvagna (v. sopra) e ciò a prescindere dalla considerazione che la fonte del Malvagna è doppiamente indiretta, dal momento che quest'ultimo riferisce ciò che ebbe a raccontargli Pulvirenti, il quale, a sua volta, però, non era stato presente, ma era stato informato da Santapaola e, dunque, non potrebbe neppure escludersi che della decisione di rivendicare gli attentati con la sigla della Falange Armata Riina abbia parlato, in occasione dell'incontro a Enna, direttamente col solo Santapaola (come detto, fonte del Pulvirenti).

Ugualmente, nulla hanno saputo riferire riguardo alla Falange Armata **Paolo BELLINI**, che ha dichiarato di averne sentito parlare soltanto sulla stampa, non ricordando se ne avesse parlato con Gioè e ignorando, comunque, se tale organizzazione sia effettivamente esistente; e **Consolato VILLANI**, che, a sua volta, ha dichiarato di non averne mai sentito parlare.

Al contrario, **Gaspere SPATUZZA** nel riferire quanto a sua conoscenza in ordine agli attentati eseguiti nella notte tra il 27 e il 28 luglio 1993 in contemporanea a Roma e Milano, ha rivelato anche che Fifetto CANNELLA ebbe in quella occasione a dargli cinque lettere di rivendicazione degli attentati, da spedire da Milano e da Roma alla stampa, di cui egli non conosceva il contenuto.

Infine, Tullio CANNELLA, del quale è incontestabilmente comprovata la frequentazione con Leoluca Bagarella ha raccontato che alla fine di luglio del 1993 ebbe ad apprendere dalla televisione degli attentati di Firenze e Milano e di averne subito dopo parlato con Bagarella, che si stava recando al mare, il quale fece un battuta dicendo che sicuramente gli attentati erano opera dei terroristi della Falange Armata. Ma lo disse in modo sarcastico, lasciando intendere che l'avrebbero attribuito all'eversione terroristica, mentre la paternità era di Cosa Nostra. Si è accertato però che in occasione dei primi servizi televisivi sugli attentati di fine luglio '93 la televisione, in quella occasione, non aveva parlato. Ma Cannella ha ribadito che Bagarella ebbe a fargli la battuta sulla Falange Armata nel luglio 1993, pur non escludendo che, come dichiarato in altra occasione, Bagarella possa, poi, avere reiterato il commento anche nel 1994.

### **30.5.- Valutazioni conclusive sulla Falange Armata.**

La Corte ribadisce, in ordine al primo profilo di rilevanza della vicenda, che non v'è alcun riscontro diretto riguardo alla dichiarazione del collaboratore di Giustizia Filippo Malvagna circa il fatto che lo stesso Salvatore Riina, in occasione di una riunione della "commissione regionale" di Cosa Nostra ebbe ad ordinare di rivendicare tutti gli attentati che l'organizzazione si accingeva a compiere con la sigla della "Falange Armata".

Nessun altro collaboratore è stato in grado di raccontare ciò di cui si parlò in quella medesima riunione cui si è riferito il Malvagna e deve, per contro, escludersi, in ogni caso, che un'analogha indicazione possa essere stata data da Riina in sede di "commissione provinciale" di Palermo, poiché di essa nulla hanno saputo due degli abituali partecipanti dell'epoca, Giovanni Brusca e Antonino Giuffré.

Ma, quale che fosse la fonte (Riina in quell'occasione o altri) della decisione di rivendicare gli attentati con la sigla della Falange Armata, è riscontrato, in ogni caso, anche per effetto delle dichiarazioni convergenti di Maurizio Avola, che

effettivamente, da un certo momento, dopo la strage di Capaci, le cosche catanesi iniziarono ad utilizzare quella sigla per minacciare o rivendicare attentati.

Lo conferma l'informativa acquisita sull'accordo delle parti in occasione dell'esame, all'udienza del 24 settembre 2015, del teste Ernesto Cusimano, sostituto commissario presso il Centro Operativo D.I.A. di Palermo, corredata da allegati con relativi allegati e redatta dalla D.I.A. Centro Operativo di Caltanissetta il 20 maggio 2011 sulla scorta di accertamenti effettuati dal predetto teste unitamente al Luogotenente Rosario Merenda.

In tale informativa si dà conto, tra l'altro, della notizia dell'Agenzia Ansa del 9 giugno 1992 (e quindi all'indomani del varo del decreto c.d. "Falcone") riportante lo stralcio di una telefonata anonima da parte di un uomo con accento catanese che, rifacendosi a quanto era stato chiesto ed ottenuto dalla Falange Armata, pur senza indicare la propria appartenenza, contestava l'inasprimento del regime carcerario deciso dal Governo appena il giorno precedente (*"Quelli della Falange Armata, i politici, hanno ottenuto quello che volevano, noi no... ..certe cose non sono state rispettate per ciò noi non rispetteremo più i loro interessi"*).

V'è, poi, il riscontro che si ricava dal fatto che vi fu effettivamente la rivendicazione della collocazione del proiettile inesplosivo nel Giardino dei Boboli a Firenze da parte del catanese Santo Mazzei, così come riferito tanto da Giuseppe Di Giacomo, quanto, soprattutto, da Giovanni Brusca che ne ebbe pressoché immediata notizia dallo stesso Mazzei.

E v'è, poi, la prova certa che, quanto meno per le stragi di Milano e Roma del 27-28 luglio 1993, Cosa Nostra" ha effettivamente utilizzato la sigla della "Falange Armata" per rivendicare quegli attentati<sup>60</sup>.

Di ciò ha riferito il collaboratore di Giustizia Gaspare Spatuzza che, su incarico di Fifetto Cannella, il quale a sua volta era stato incaricato da Giuseppe Graviano, ebbe a

---

<sup>60</sup> Le lettere effettivamente pervenute a Milano, al Corriere della Sera e a Roma al quotidiano il Messaggero avevano lo stesso testo accompagnato dalla rivendicazione della Falange Armata: *"Tutto quello che è accaduto è soltanto il prologo, dopo queste ultime bombe informiamo la Nazione che le prossime avventure andranno collocate soltanto di giorno ed in luoghi pubblici, poiché saranno esclusivamente alla ricerca di vite umane. Post scriptum: garantiamo che saranno centinaia"*.

ricevere le lettere di rivendicazione da spedire la sera prima di quegli attentati ed ebbe personalmente ad occuparsi della detta spedizione a Roma ed a incaricare a sua volta Lo Nigro per la spedizione da effettuarsi a Milano in contemporanea.

E come risulta dalla contestazione effettuata dal P.M. in sede di esame dello Spatuzza (*“Senta, risulta dalle sentenze definitive che già sono state acquisite che effettivamente sono state, come Lei ha detto, imbucate prima dell’esplosione, degli attentati, da Roma e da Milano, delle lettere che sono state ricevute dalle redazioni del Messaggero e del Corriere della Sera. Risulta dalla sentenza definitiva che queste lettere avevano il seguente contenuto identico, “, con la rivendicazione di Falange Armata..”*), è stato effettivamente riscontrato l’invio delle lettere di rivendicazione degli attentati (v. anche sentenza della Corte di Assise di Firenze del 6 giugno 1998 in atti, dalla quale risulta che al quotidiano Il Messaggero di Roma giunse una lettera imbucata a Roma tra le ore 20 del 27 luglio e le ore 7 del 28 luglio 1993 ed al Corriere della Sera di Milano giunse un’altra lettera imbucata a Milano Nord nella serata del 27 luglio ovvero nella mattinata del 28 luglio 1993), fatto assolutamente inusuale nell’ordinario operare dell’associazione mafiosa “cosa nostra”, che, storicamente, mai ha rivendicato gli innumerevoli omicidi, anche eclatanti, compiuti.

La conclusione che ne trae la Corte d’Assise è che, sebbene non possa affermarsi che il fenomeno della Falange Armata sia riconducibile ad associazione mafiose, dal momento che si è piuttosto trattato di un sigla utilizzata da “diverse componenti” (v. informativa D.I.A. del 4 marzo 1994 già richiamata), tuttavia, può ritenersi raggiunta la prova che Cosa Nostra abbia voluto rafforzare la minaccia, allora in corso, diretta al Governo con le rivendicazioni in esame, nelle quali si prospettavano, infatti, ulteriori bombe dirette a provocare, questa volta, centinaia di vittime (e non si può non pensare, dice la Corte *all’attentato che sarebbe stato organizzato qualche mese dopo allo stadio Olimpico di Roma con l’intendimento di provocare, appunto, come si è già visto sopra, un centinaio di vittime tra i Carabinieri lì in servizio*).

E in quel frangente la strategia di Cosa Nostra” non era più quella della contrapposizione frontale che aveva condotto alle stragi di Capaci e di via D’Amelio, bensì quella sopravvenuta di trarre benefici dalle aperture al dialogo ed alla trattativa che erano giunte ai vertici dell’organizzazione mafiosa attraverso l’iniziativa dei Carabinieri con Vito Ciancimino.

*Indizi ma non prove certe del coinvolgimento di servizi deviati.*

Quanto al secondo profilo concernente il fenomeno della “Falange Armata”, quello del possibile concorso nei fatti delittuosi qui in esame da parte di esponenti dei c.d. “servizi segreti deviati”, gli indizi, che pure sono ravvisabili, non appaiono idonei ad assurgere al rango di prova.

V’è, innanzitutto, il fatto che con la sigla della “Falange Armata” sono stati minacciati e rivendicati in quegli anni innumerevoli attentati nei confronti di altrettanto innumerevoli esponenti delle Istituzioni ed è certo che l’utilizzo di tale sigla non è riconducibile (solo) ad un preciso gruppo di soggetti (si è visto sopra il sostanziale fallimento del processo penale nel quale si era ritenuto di avere individuato uno dei responsabili).

Certo, è forte il sospetto che il fenomeno della “Falange Armata” abbia potuto avere origine nell’ambito di servizi di sicurezza dello Stato (in tal senso si sono espressi pressoché unanimemente tutti gli esponenti delle Istituzioni chiamati a testimoniare in questo processo: v. sopra testimonianze riportate).

Ed appare al contempo improbabile che un mafioso “rozzo” come Riina abbia potuto autonomamente pensare di utilizzare la sigla della “Falange Armata” per rivendicare gli attentati di “cosa nostra”. Ma tra le fila di Cosa Nostra militavano anche altri soggetti meno “rozzi” e adusi anche a rapporti con esponenti degli apparati di sicurezza che avrebbero potuto instillare o, quanto meno, in qualche modo provocare, quell’idea di rivendicare gli attentati con la sigla della “Falange Armata”.

Si tratta, però, come si vede, di mere ipotesi che, per quanto altamente plausibili, non possono supportare, in termini di prova processuale, alcuna conclusione sull’effettivo

concorso di esponenti degli apparati di sicurezza dello Stato nei fatti di minaccia che sono oggetto del presente processo.

## **CAPITOLO 31 Ter**

### **LA LATITANZA DI BERNARDO PROVENZANO**

31.- Tra le condotte con cui i soggetti estranei all'organizzazione mafiosa, e segnatamente gli ufficiali del ROS, MORI in testa, avrebbero concretamente concorso al reato di cui al capo A), rafforzando il proposito criminoso degli autori della minaccia a corpo politico dello Stato, figura anche il (presunto) favoreggiamento della latitanza di PROVENZANO.

Infatti, in aggiunta alla condotta iniziale di *istigazione*, per avere addirittura suscitato quel proposito criminoso inoltrando ai vertici dell'organizzazione mafiosa per il tramite di Vito CIANCIMINO la sollecitazione a far conoscere le richieste da medesima organizzazione poste come condizione per la cessazione dell'attacco frontale allo Stato; e alla successiva condotta di *agevolazione* della sua attuazione, per essersi adoperati per veicolare tali richieste al loro naturale destinatario – il Governo della Repubblica, prima con gli approcci tentati in direzione del Ministro MARTELLI e dello stesso Presidente del Consiglio attraverso gli incontri con autorevoli dirigenti della struttura di Governo, finalizzati al conseguimento di un'ideale copertura alla loro iniziativa; e poi veicolando attraverso il dr. Francesco DI MAGGIO al Ministro CONSO le conoscenze sui nuovi scenari interni a Cosa Nostra che avrebbero indotto lo stesso Ministro a non rinnovare i decreti applicativi del 41 bis in scadenza a novembre 1993, per lanciare un segnale di distensione che favorisse lo schieramento mafioso facente capo a PROVENZANO favorevole alla ripresa del dialogo con le Istituzioni – e ciò dopo che il MORI si era adoperato per propiziare la sostituzione dei vertici del DAP e la nomina a vice di CAPRIOTTI proprio del dr. DI MAGGIO - , condotte contestate, la prima, per avere contattato uomini collegati a Cosa Nostra, nella



persona di Vito CIANCIMINO, in modo da agevolare *l'instaurazione di un canale di comunicazione con i capi di Cosa Nostra*; e la seconda anche sotto il profilo di aver favorito *lo sviluppo di una trattativa fra lo Stato e la mafia, attraverso reciproche parziali rinunce in relazione, da una parte, alla prosecuzione della strategia stragista e, dall'altra, all'esercizio dei poteri repressivi dello Stato*; si aggiunge, stando al composito schema dell'imputazione che attinge MORI, SUBRANNI e DE DONNO, un terzo profilo di contestazione: e cioè quello di avere concorso al reato di minaccia a corpo politico dello Stato **“assicurando altresì il protrarsi dello stato di latitanza di PROVENZANO Bernardo, principale referente mafioso di tale “trattativa”.**

31.1.- Tale terzo profilo della contestazione di reato si fonda, da un lato, sulla ricostruzione delle vicende relative ai contatti tra Mori, De Donno e Vito Ciancimino nella seconda metà dell'anno 1992 che è stata operata da Massimo Ciancimino e che la sentenza appellata liquida subito – rimandando alle considerazioni formulate nella parte II della motivazione - come frutto delle fantasiose “sovrastutture” artatamente create da quel dichiarante sul (limitato) nucleo dei fatti veri dallo stesso effettivamente conosciuti.

Dall'altro, però, si fonda, sostanzialmente e pressoché interamente, su un episodio di favoreggiamento che è stato oggetto di un separato processo a carico dello stesso MORI e del maggiore OBINU, all'epoca al suo comando, definito con sentenza irrevocabile di assoluzione per entrambi gli imputati (con la formula perché il fatto non costituisce reato: cfr. sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo il 17 luglio 2013, confermata dalla Corte di Appello di Palermo il 19 maggio 2016 e divenuta irrevocabile l'8 giugno 2017 a seguito della sentenza della Corte di Cassazione in pari data).

Tale episodio è temporalmente successivo anche alla seconda fase della condotta di minaccia per cui qui si procede, e cioè quella nei confronti del Governo presieduto da Silvio BERLUSCONI. E più precisamente si tratta della mancata cattura di Bernardo PROVENZANO, verificatasi in Mezzojuso in data 31 ottobre 1995 e dei successivi

sviluppi, con riferimento, più in generale, alla vicenda della collaborazione instauratasi tra la fonte confidenziale denominata “Oriente”, successivamente identificata in Luigi Ilardo - assassinato il 10 maggio 1996, alla vigilia dell’inizio della sua collaborazione con l’A.G. - e il Ten. Col. Riccio.

La vicenda è stata oggetto di un’approfondita istruzione dibattimentale in questo processo che ha consentito di rivisitare criticamente l’esito del processo già definito, grazie all’esame di numerose fonti testimoniali e di un’imponente messe di documenti (ancorché in massima parte coincidenti con quelli che facevano parte del compendio probatorio di quel processo), pur dovendo la Corte prendere atto dell’ineludibilità di quel giudicato per ciò che concerne in particolare, ma non solo, la posizione del generale MORI.

Se ne fa cenno sommario dovendosi subito avvertire che la vicenda ha un’incidenza solo indiretta ai fini del presente giudizio d’appello, (e con ricadute, come si vedrà, che sul piano delle implicazioni probatorie giovano più alla difesa degli ufficiali del R.O.S. che non all’accusa), perché per i fatti successivi al 1993, MORI, SUBRANNI e DE DONNO sono stati assolti “*per non aver commesso il fatto*”.

E tuttavia la vicenda conserva una sua rilevanza, a parere del giudice di prime cure, non foss’altro perché i difensori degli imputati predetti e il difensore del generale MORI in particolare, ne traggono materia per reiterare, tra i motivi d’appello, l’eccezione di ne bis in idem (v. appello MORI); o per opporre comunque alla ricostruzione accusatoria un esito processuale che, con la forza del giudicato, escluderebbe qualsiasi ipotesi di trattativa o patto occulto sotteso alla presunta condotta favoreggiatrice. Condotta che, secondo l’imputazione formulata nel processo già definito con sentenza irrevocabile, veniva in effetti contestata al MORI – e al coimputato OBINU – con l’aggravante del nesso teleologico (e da qui il legame con la vicenda della trattativa Stato-mafia), “*per avere commesso il reato per assicurare a sé e ad altri il prodotto dei reati di cui agli artt. 338, 339, 110 e 416 bis c.p. - per i quali si procede separatamente* - così in esecuzione dell’accordo che, in cambio della

*cessazione della strategia stragista di Cosa Nostra, prevedeva la concessione di benefici di varia natura alla medesima organizzazione criminale ed il protrarsi della latitanza del PROVENZANO, garante mafioso del predetto accordo”.*

31.2.- Ma cosa c’entra un episodio accaduto nello scorcio finale del 1995, e gli sviluppi che ebbe nel 1996 con il reato per cui qui si procede e quindi con fatti accaduti tra il 1992 e il 1994?

Secondo la prospettazione accusatoria, Bernardo PROVENZANO era il leader riconosciuto dello schieramento mafioso più propenso a riprendere la via del dialogo con le istituzioni – e con la politica – che si contrapponeva a quello favorevole invece a proseguire la linea di ricatto allo Stato, mercè una strategia di intimidazione propugnata da RIINA e da questi dettata ai suoi epigoni anche dopo la sua cattura. Era un contrasto interno a Cosa Nostra siciliana – tra i catanesi SANTAPOLA era sulle stesse posizioni di PROVENZANO – dapprima latente, poi venuto alla luce dopo la cattura di RIINA.

PROVENZANO viene quindi individuato da MORI – stando ancora alla prospettazione accusatoria – come principale se non unico referente del tentativo di riprendere il filo del dialogo con i vertici di Cosa Nostra, avviando, sempre nell’intento di por fine alle stragi, una nuova trattativa; ovvero, riprendendo quella precedentemente intrapresa per il tramite di CIANCIMINO, ma con un nuovo interlocutore.

PROVENZANO era in effetti in tale prospettiva l’unico dei capi dell’organizzazione che potesse farsi garante della ripresa di questa “trattativa” e di un suo possibile buon esito.

La sua cattura, quindi, avrebbe vanificato quel tentativo, facendo uscire di scena l’unico autorevole referente mafioso che non soltanto era propenso a riprendere il dialogo, e a desistere da una strategia di “muro contro muro”; ma era altresì in grado

di contenere o contrastare lo schieramento favorevole alla linea stragista, che, a quel punto, avrebbe avuto campo libero.

Da qui l'interesse - di MORI e degli ufficiali del ROS che ne avrebbero condiviso l'impostazione strategica, secondo l'accusa - a remare contro la cattura di PROVENZANO e a favorirne per quanto possibile la latitanza, quanto meno con comportamenti omissivi, evasivi o di scarso impegno sul versante delle attività inforinvestigative mirate alla cattura del PROVENZANO e dei suoi favoreggiatori.

Resta il fatto che la condotta favoreggiatrice di MORI si sarebbe sostanziata prevalentemente, se non unicamente, in un episodio, quello della mancata cattura del PROVENZANO in occasione del suo incontro con l'ILARDO, avvenuto a Mezzojuso il 31 ottobre 1995, per il quale MORI è stato già assolto - sia pure solo per carenza dell'elemento soggettivo - con sentenza passata in giudicato.

Ed inoltre, come già anticipato, tale episodio, e quindi anche la condotta favoreggiatrice su di esso incentrata, si colloca cronologicamente al di là dell'orizzonte temporale del reato di minaccia in contestazione, che non va oltre il fatto commesso ai danni del Governo presieduto da Silvio BERLUSCONI.

Anzi, l'apporto che a MORI e agli altri ufficiali del ROS si contesta di avere prestato rispetto alla realizzazione del reato di cui al capo A), si ferma ai fatti che s'assumono commessi in pregiudizio dei Governi AMATO e CIAMPI.

Quell'apporto infatti sarebbe consistito, in definitiva, nell'aver rafforzato il proposito criminoso degli autori del reato, favorendo alcune concessioni rispetto alla principale e più pressante delle richieste avanzate da Cosa Nostra in quel frangente temporale (come l'alleggerimento della stretta carceraria mediante la revoca o il mancato rinnovo dei decreti applicativi del regime del 41 bis), e alle quali era sottesa la minaccia di proseguire o di riprendere la catena di delitti e attentati, nel caso in cui tali richieste non fossero state accolte. E a MORI, e agli ufficiali del ROS suoi coimputati, si addebita di avere perseguito tale obiettivo anche dopo e nonostante che la recrudescenza stragista verificatasi con le stragi in continente avesse dimostrato, ove mai ve ne fosse bisogno - così argomenta in sostanza la Corte - quanto fallace fosse la

speranza che i segnali e i gesti concreti di disponibilità al dialogo valessero a dissuadere i vertici mafiosi dal persistere nella strategia di ricatto allo Stato.

Assecondare quelle richieste era un cedimento che non poteva avere altro effetto che quello di galvanizzare i fautori della linea stragista, corroborandone convincimento che quella fosse la strada giusta per strappare la concessione di benefici altrimenti impensabili, e quindi rafforzandone il proposito di persistere in quella strategia.

Le condotte concorsuali che si contestano a MORI, SUBRANNI e DE DONNO sono quindi quelle da ultimo sfociate nella determinazione adottata dal Ministro CONSO di lasciare cadere oltre 300 decreti applicativi del 41 bis senza rinnovarli, nell'auspicio che questo gesto di buona volontà servisse a far decantare la tensione.

Rispetto agli accadimenti successivi, nei quali, sempre secondo la prospettazione accusatoria, si sarebbe sostanziato ancora il reato di minaccia a corpo politico dello Stato, ma questa volta in pregiudizio del Governo presieduto da Silvio BERLUSCONI, gli ufficiali del ROS escono di scena e non vi avrebbero avuto, nella valutazione della Corte di primo grado, alcun ruolo, se non quello passivo di simbolico bersaglio di una terribile ritorsione per fortuna solo tentata.

Infatti, argomenta ancora la Corte, con il fallito attentato allo stadio Olimpico di Roma i vertici mafiosi volevano infliggere un'ultima e definitiva spallata allo Stato, non appagandosi del contentino elargito dal Ministro CONSO con il mancato rinnovo dei decreti scaduti a novembre del '93. E vennero individuati i carabinieri come obiettivo da colpire perché erano stati loro a farsi sotto per primi in rappresentanza dello Stato – come in effetti MORI e DE DONNO avevano fatto credere al loro interlocutore CIANCIMINO -ma avevano poi lasciato che la trattativa a suo tempo intrapresa con la mediazione di Vito CIANNCIMINO si arenasse: almeno per la conoscenza e la comprensione che i vertici mafiosi potevano avere di quanto accaduto.

E comunque, dopo l'arresto dei fratelli GRAVIANO, gli epigoni dello stragismo mafioso voluto e imposto da RIINA avrebbero cambiato spartito, abbandonando il canale della trattativa con lo Stato, rappresentato da alti ufficiali dei carabinieri, per tornare a rivolgersi a nuovi referenti politici e loro intermediari.

31.3.- La Corte d'Assise non si nasconde che dall'accurata istruzione espletata sulla vicenda legata all'episodio della mancata cattura di PROVENZANO del 31 ottobre 1995 a Mezzojuso siano emersi indizi di una separata azione portata avanti da MORI anche negli anni successivi e per anni, volta a riallacciare e consolidare una sorta di intesa con l'ala di Cosa Nostra facente capo a PROVENZANO e propensa al dialogo con le istituzioni e al ripristino di un rapporto di pacifica coabitazione tra mafia e Stato o almeno di non belligeranza, come era accaduto prima della stagione delle stragi del '92-'93.

Ma al contempo precisa che, da un lato, solo una promessa anticipata – ed esplicita – di protezione da parte di MORI avrebbe potuto concretizzare una condotta di ulteriore rafforzamento del proposito di persistere o di rinnovare la condotta principale e costitutiva del reato di minaccia a corpo politico: e di una simile promessa non v'è prova.

Dall'altro, si erge a precludere ogni ulteriore approfondimento in questa direzione il giudicato assolutorio del processo MORI/OBINU. (Anche se, sui limiti di tale giudicato, la Corte non rinuncia a spendere ulteriori considerazioni: v. infra).

Tanto premesso, il concorso nel reato di minaccia, ascrivibile a MORI, DE DONNO e SUBRANNI, si sarebbe dipanato ed esaurito con i fatti che si assumono accaduti e commessi dalla seconda metà del '92 allo scorcio finale del '93.

A rigore, non vi sarebbe stata neppure la necessità che la Corte si pronunziasse nel merito della responsabilità dei tre imputati predetti per i fatti successivi, e cioè quelli commessi in pregiudizio del Governo presieduto da Silvio BERLUSCONI.

La Corte ha ritenuto tuttavia di farlo – come spiega la motivazione – perché l'imputazione, per il modo in cui è formulata – con tipica contestazione aperta, senza termine finale – poteva dare adito al dubbio che il contestato reato di minaccia si fosse protratto oltre quell'orizzonte temporale, e, di riflesso, si fossero protratte oltre anche le condotte contestate ai soggetti estranei all'organizzazione mafioso a titolo di concorso nel reato di minaccia: addirittura, per la parte concernente la condotta

favoreggiatrice della latitanza di PROVENZANO ascritta a MORI e agli altri ufficiali del ROS, fino alla cattura dello stesso PROVENZANO (aprile 2006).

E pronunciando nel merito, la Corte non poteva che assolvere MORI, DE DONNO e SUBRANNI per i fatti successivi al 1993, “per non avere commesso il fatto”.

\*\*\*

Detto questo, la vicenda viene ugualmente in rilievo, per due aspetti.

Il primo attiene, nell’ottica accusatoria, agli elementi di valutazione che, se ne ricaverebbero al fine di sceverare, ex post, quali fossero gli intendimenti e il senso dell’operato di MORI e degli altri ufficiali del ROS qui imputati all’epoca dei fatti in contestazione: fatti che, per la parte concernente l’imputazione loro ascritta di concorso nel reato di cui al capo A), sono quelli commessi nel biennio ’92-’93.

Nell’ottica difensiva invece, la vicenda che è stata oggetto del processo già definito con sentenza passata in giudicato rileverebbe al fine di dimostrare che l’imputato MORI è stato già giudicato, e assolto, anche per le condotte che adesso gli vengono contestate a titolo di concorso nel reato di minaccia a corpo politico dello Stato; e di riflesso gioverebbe anche agli altri due ufficiali del ROS, perché uno dei passaggi attraverso cui il Tribunale, prima e la Corte d’Appello di Palermo poi nel processo MORI/OBINU pervennero all’assoluzione di entrambi gli imputati dall’accusa di favoreggiamento aggravato della latitanza di PROVENZANO sarebbe consistito nel prendere in esame, escludendola, la possibilità che gli imputati coltivassero l’intento di favorire l’effetto che la loro condotta avrebbe oggettivamente prodotto – e cioè di aiutare PROVENZANO a eludere le investigazioni dirette alla sua cattura – in forza di un previo accordo (anche nei termini di una tacita intesa), in forza del quale PROVENZANO, in cambio della protezione di fatto assicurategli dai carabinieri del ROS, si sarebbe fatto garante di una cessazione delle ostilità, o almeno di una tregua con lo Stato.

### **31.4.- La valutazione delle risultanze sulla latitanza di Bernardo PROVENZANO.**

Ebbene, per il primo aspetto, la Corte perviene alla conclusione che, nel mosaico probatorio, quella vicenda sia un elemento neutro, che non aggiunge, ma neppure toglie alcunché all'attendibilità della ricostruzione accusatoria.

Se, argomenta in sostanza la sentenza impugnata, dal processo definito con la sentenza che ha assolto MORI, ma lo ha assolto per carenza dell'elemento soggettivo, e cioè per essere mancata la prova che la condotta a lui – e al Maggiore OBINU – oggettivamente ascrivibile fosse finalisticamente diretta a produrre l'effetto che produsse; o se dalla rivisitazione critica di quell'esito processuale mediante l'approfondimento istruttorio espletato in questo processo, fosse emerso un franco e risoluto impegno del Col. MORI ad adoperarsi per la cattura di PROVENZANO, allora sì che ne sarebbe scaturita una netta smentita all'ipotesi accusatoria: all'ipotesi cioè secondo cui MORI avrebbe protetto la latitanza di PROVENZANO in quanto referente di un dialogo con Cosa Nostra finalizzato a trovare un'intesa per evitare nuove stragi e nuovi attentati, e tornare ad un rapporto di non belligeranza, o che comunque non fosse di contrapposizione frontale.

Ma così non è stato.

Sia il processo a carico di MORI e OBINU, per l'esito che ha avuto come illustrato nelle motivazioni delle due sentenze di merito (richiamate nei passaggi salienti per la parte che qui interessa), sia le risultanze acquisite a seguito dell'istruzione dibattimentale che ha ripercorso l'intera vicenda attraverso l'esame delle medesime fonti, ma anche con l'acquisizione di altre testimonianze e fonti documentali, non hanno fatto altro, nella valutazione conclusiva della Corte di primo grado, che rilanciare e rinfocolare quei dubbi e quelle perplessità già puntualmente evidenziati dai giudici del processo già definito con sentenza passata in cosa giudicata. Una sentenza che ha assolto gli imputati in forza del principio del ragionevole dubbio non sulla sussistenza del fatto – che, contrariamente alla postulazione difensiva, è stato ritenuto provato nella sua idoneità ad integrare l'aspetto oggettivo del reato di favoreggiamento



personale contestato– bensì sulla sussistenza dell’elemento soggettivo, sotto il profilo di un effettivo intento di favorire la latitanza del PROVENZANO.

E tale esito, a parere della Corte, non consente di escludere che MORI e gli altri Ufficiali del Ros abbiano tenuto una condotta omissiva rispetto al dovere di adoperarsi con la diligenza del caso per la cattura di PROVENZANO, con l’effetto di concorrere a rafforzare il proposito di persistere nella condotta di minaccia di cui al capo A. o comunque agevolandone oggettivamente la realizzazione, attraverso il protrarsi della latitanza di PROVENZANO secondo quanto contestato dalla Pubblica Accusa in questa sede (v. capo di imputazione).

Ed invero, rammenta la Corte che nella sentenza di primo grado del 17 luglio 2013, si legge che *“sia pure alla stregua di un giudizio ex post, può, ad avviso del Tribunale, ammettersi che nell’arco di tempo oggetto della contestazione siano state adottate dagli imputati scelte operative discutibili, astrattamente idonee a compromettere il buon esito di una operazione che avrebbe potuto procurare la cattura di Bernardo Provenzano”*.

(i passaggi più significativi sul punto delle due sentenze di merito del rocesso MORI/OBINU, riportati alle pagg. 3599-3602 della sentenza qui appellata saran ripresi in prosieguo).

Non meno esplicito il giudizio espresso dalla Corte di Appello con la sentenza del 19 maggio 2016, che definisce “opaco” l’operato del R.O.S. dell’epoca (dalla perquisizione del covo di Riina del gennaio 1993 sino all’episodio oggetto di quel processo relativo alla mancata cattura di Provenzano a Mezzojuso nell’ottobre 1995, passando per la mancata cattura di Benedetto Santapaola nell’aprile 1993).

Tuttavia, la Corte di Appello ritiene che non possa *“non concordarsi con i Giudici di primo grado laddove gli stessi affermano la sussistenza sotto il mero profilo oggettivo delle condotte ascritte agli imputati che possono, in astratto, anche con giudizio ex ante, configurare sotto il mero profilo oggettivo il reato addebitato agli imputati”*.

Ma al contempo la stessa Corte di Appello respinge la tesi difensiva dell'imputato Mori che argomentava la insussistenza della condotta materiale sul rilievo della *“l'inesistenza dell'obbligo di riferire in quanto si trattava di notizie riferite da fonte confidenziale”* o imputando tale obbligo al solo RICCIO; e per l'effetto, ha respinto la richiesta della difesa di assoluzione per insussistenza dei fatti contestati.

Conseguentemente, la Corte di Appello di Palermo, conformemente, peraltro, alla pronuncia di primo grado, ha ritenuto di giungere all'esclusione dell'elemento psicologico del reato soltanto per l'assenza di prove univocamente idonee a dimostrare in termini di certezza che gli imputati avessero voluto favorire la latitanza di Provenzano, non potendosi, infatti, escludere che gli imputati *“pur avendo presente la connessione causale tra il loro agire e l'evento (sottrazione del Provenzano alla cattura), abbiano realizzato le condotte loro contestate, per trascuratezza, imperizia, irragionevolezza o, piuttosto per altro biasimevole motivo”*.

31.4.1.- La Corte d'Assise passa allora in rassegna, per valutare l'incidenza della condotta ascrivibile ai tre imputati sul proposito degli autori del reato di cui al capo A) di persistere nella condotta di minaccia, quelli che ritiene essere i punti fermi della ricostruzione fattuale di quegli accadimenti, come accertati sulla base delle risultanze probatorie convergenti ed univoche esposte in relazione alla vicenda della mancata cattura del 31 ottobre 1995:

1) è assolutamente certo e provato che il 31 ottobre 1995 vi fu un incontro tra Luigi Ilardo e Bernardo Provenzano nelle campagne di Mezzojuso, ancorché la circostanza sia ancora ostinatamente negata dal difensore degli imputati Subranni e Mori nonostante la stessa risulti accertata e confermata anche nella sentenza del Tribunale di Palermo sopra citata e pure richiamata ad ogni piè sospinto nel corso del dibattimento dal medesimo difensore, che, in più occasioni, l'ha, peraltro, definita un *“monumento giuridico”*;

2) è assolutamente certo e provato che Mori e Subranni (ancorché quest'ultimo all'epoca avesse già lasciato il Comando del R.O.S.) furono informati preventivamente

(seppure coi tempi ristretti determinati dal pervenimento della notizia da parte dell'Ilardo) dell'incontro che l'Ilardo medesimo si accingeva ad avere, con elevatissima probabilità, con Bernardo Provenzano;

3) è assolutamente certo e provato che anche Mori e Subranni erano a conoscenza in quel momento della elevatissima attendibilità delle indicazioni sino ad allora fornite dalla fonte "Oriente" (Luigi Ilardo) e veicolate dal Col. Riccio, che avevano, infatti, consentito già di catturare un gran numero di latitanti di mafia anche di grande rilievo all'interno dell'associazione "cosa nostra" (quali, ad esempio, Domenico Vaccaro e Salvatore Fragapane) e che avevano condotto alla aggregazione, di fatto, del Col. Riccio al R.O.S. per consentirgli di proseguire nelle indagini dirette alla cattura anche di Bernardo Provenzano;

4) è assolutamente evidente che il servizio predisposto in occasione dell'incontro tra Ilardo e Provenzano del 31 ottobre 1995 fu del tutto inadeguato rispetto all'importanza del possibile obiettivo ed alle capacità investigative dell'allora Col. Mori, da tutti riconosciute e decantate nonostante l'altrettanto evidente "flop" della mancata perquisizione del covo di Riina di cui si è già detto e della mancata cattura di Benedetto Santapaola di cui si dirà;

5) è assolutamente inspiegabile, per un Reparto d'elite qual è il R.O.S., l'inerzia investigativa che seguì nell'immediatezza dell'avvistamento delle autovetture giunte nei pressi del casolare in cui avvenne l'incontro (nonostante questo fosse durato ben otto ore secondo quanto poi riportato nella informativa "Grande Oriente") ed, ancor più, soprattutto l'inerzia investigativa dei giorni immediatamente successivi, quanto meno per l'omessa attivazione di ulteriori servizi di osservazione, per l'omessa immediata identificazione degli intestatari delle autovetture avvistate, per l'omessa conseguente attivazione di intercettazioni ambientali e telefoniche e persino per l'identificazione dei proprietari e degli utilizzatori del casolare, attività tutte che certamente qualsiasi capace investigatore (anzi, qualsiasi "normale" investigatore) avrebbe tentato di compiere indipendentemente dalla aspettativa di un possibile ulteriore incontro di Ilardo con Provenzano;

6) sono ugualmente inspiegabili – e non sono state, di fatto, spiegate come si evince anche dalle sentenze prima richiamate (v., ad esempio, la sentenza della Corte di Appello del 19 maggio 1996 laddove si legge: *“Rimane davvero razionalmente inspiegabile (né gli imputati lo hanno spiegato in qualche modo) perché tutte le attività di indagine susseguenti all'incontro di Mezzojuso furono compiute in modo tardivo, non coordinato, e soprattutto burocratico, mediante l'invio di note a vari reparti, che fino a quel momento erano rimasti estranei alle indagini, assolutamente burocratiche e, soprattutto senza che da parte degli imputati fosse dedicata l'attenzione che la particolare delicatezza del caso senza ombra di dubbio richiedeva”*) – le innumerevoli “anomalie” investigative che si sono verificate da lì in poi e sino alla uccisione di Luigi Ilardo e ancor dopo sino alla stesura del rapporto “Grande Oriente” e, soltanto molto tempo dopo, alla individuazione ed arresto di Giovanni Napoli ed altri favoreggiatori della latitanza di Provenzano, in relazione alle quali, rinviando per maggiore completezza alle risultanze delle citate sentenze e dell’istruttoria compiuta nel presente dibattimento di cui prima si è dato conto, possono ricordarsi:

- la vicenda delle relazioni di servizio, per le quali appare grave sia, seguendo la versione di Mori, che tali relazioni non siano state pretese, sia, seguendo invece la versione di Riccio, che le stesse non siano state adeguatamente protocollate e custodite, oltre che tempestivamente trasmesse all’Autorità Giudiziaria;
- la mancata informazione a quest’ultima di quanto accaduto direttamente da parte del R.O.S. e di Mori che pure erano stati coinvolti nell’azione del 31 ottobre 1995, come è dimostrato dalla partecipazione ad essa della Sezione Anticrimine di Caltanissetta, e ciò tanto più se Riccio, come sostenuto da Mori, all’epoca non era stato formalmente aggregato al R.O.S. medesimo;
- la redazione del rapporto “Grande Oriente”, del quale, a prescindere da Riccio, è bene sottolinearlo, il R.O.S. si è assunta la paternità e responsabilità, nel quale, nonostante nel frattempo Ilardo fosse stato ucciso e non vi fosse, dunque, più la possibilità di ulteriori incontri con Provenzano, v’è ancora una ricostruzione lacunosa degli accadimenti e viene persino omessa ancora l’identificazione di Giovanni Napoli (v.

sentenza della Corte di Appello di Palermo del 19 maggio 2016 secondo la quale ciò è avvenuto “...*in modo sicuramente inspiegabile e non giustificabile*”) e degli altri favoreggiatori del Provenzano, ivi compreso di colui che si serviva della Fiat Campagnola di colore verde già avvistata il 31 ottobre 1995 e, ancora, a seguito del servizio disposto dal Cap. Ierfone (v. sopra), il 23 maggio 1996;

- il tempo ancora trascorso successivamente per l’attivazione delle attività di intercettazione (soltanto a partire dal 21 ottobre 1996 secondo quanto risulta dalla certificazione del 6 maggio 2003 acquisita agli atti) nei confronti dei soggetti coinvolti in quell’episodio del 31 ottobre 1995 e, peraltro, soltanto da parte dei Carabinieri del R.O.N.O. per le asserite ricerche del latitante Francesco Nangano, mentre i Carabinieri del R.O.S., facendo seguito alla informativa “Grande Oriente”, soltanto il 5 novembre 1996 chiedevano di intercettare due utenze riferibili a Giovanni Napoli e ciò nonostante già la stessa sera del 31 ottobre 1995 Luigi Ilardo avesse comunicato il numero di un’utenza del medesimo Napoli secondo quanto è riportato anche nella informativa del R.O.S. denominata “Grande Oriente”.

Ricapitolando:

le condotte materiali accertate, per giudizio concorde del Tribunale e della Corte di Appello, sono state tali da favorire oggettivamente la latitanza di Bernardo Provenzano (e ciò, è bene ancora sottolinearlo, non soltanto con valutazione *ex post*, ma anche con valutazione *ex ante*: v. sentenza della Corte di Appello del 19 maggio 2016);

è altamente probabile o certo che gli imputati si siano rappresentati tale evenienza come possibile effetto della loro condotta (v. ancora sentenza della Corte di Appello di Palermo del 19 maggio 1996: “...pur avendo presente la connessione causale tra il loro agire e l’evento (sottrazione del Provenzano alla cattura)...”);

nondimeno non si può escludere che siano state poste in essere “*per trascuratezza, imperizia, irragionevolezza o, piuttosto per altro biasimevole motivo*” (v. ancora sentenza della Corte di Appello citata), perché manca la “prova sufficiente che tale

*agire fu finalisticamente diretto ad evitare la cattura del Provenzano”* (v. sentenza della Corte di Appello citata).

Se tutto ciò è vero, ad avviso della Corte non resta che concludere che gli elementi probatori acquisiti riguardo alla vicenda esaminata non contrastano in alcun modo con le vicende della c.d. “trattativa” intrapresa dai Carabinieri del R.O.S. nel 1992; e, soprattutto, con la minaccia che si è sviluppata in quel contesto e che è oggetto della contestazione di reato qui in esame.

In particolare, la condotta omissiva di Mori (e, sia pure in limiti certamente più circoscritti, in questa circostanza, di Subranni) riguardo alla vicenda del 1995-96 non è incompatibile, sotto il mero profilo fattuale, con quelle del biennio 1992-93, e con la valutazione che se ne è fatta ai fini della prova della colpevolezza per concorso nel reato di cui al capo A), ancorché questa del 1995-96, non possa essere utilizzata, per la carenza dell’elemento psicologico, ai fini della conferma del terzo profilo della condotta qui contestata e cioè quello di avere consapevolmente assicurato “*il protrarsi dello stato di latitanza di Provenzano Bernardo*” (v. capo di imputazione): fermo restando che le condotte oggettivamente poste in essere possono effettivamente avere rafforzato “*i responsabili mafiosi nel loro proposito criminoso di rinnovare la predetta minaccia*” (v. ancora capo di imputazione), in quanto percepite come indice della volontà di propiziare un possibile accordo.

#### *Esclusione del ne bis in idem*

Per quanto concerne i limiti del giudicato assolutorio formatosi con effetto dall’8 giugno 2017 nel processo MORI/OBINU in ordine al reato loro contestato proprio per aver favorito la latitanza di Bernardo PROVENZANO, e alla preclusione che ne discenderebbe ai sensi dell’art. 649 c.p.p. nei riguardi dello stesso MORI anche in ordine all’imputazione per il reato di cui al capo A), nonché alla smentita che con

l'autorità del giudicato ne discenderebbe comunque all'ipotesi accusatoria nei riguardi dei coimputati per essere stata esclusa – o comunque ritenuta non provata - in quel processo l'esistenza di una trattativa sotterranea mirata ad assicurare taluni benefici all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra o a singoli suoi esponenti in cambio della cessazione di stragi e attentati o, peggio ancora, per preservare l'incolumità di esponenti politici entrati nel mirino della medesima organizzazione, la sentenza – nella parte dedicata all'esame delle singole posizioni degli imputati per il reato di cui al capo A) e nel paragrafo relativo all'imputato MORI - rassegna conclusioni troncanti.

Dopo aver richiamato l'imputazione che era stata elevata nel processo conclusosi con la sentenza della Corte di Cassazione dell'8 giugno 2017<sup>61</sup>, e le condotte specificamente contestate ai due imputati<sup>62</sup>, si rammenta e rimarca il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “*il principio del ne bis in*

---

<sup>61</sup> Mario Mori è stato giudicato per il reato di favoreggiamento personale aggravato (art. 81 cpv., 110, 378, 1° e 2° comma c.p. e 7 L. 203/91), per avere, in concorso con Mauro Obinu (allora Comandante del Reparto Criminalità Organizzata del R.O.S.), “*con più azioni ed omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, aiutato PROVENZANO Bernardo ed altri affiliati mafiosi che ne gestivano la latitanza (tra i quali LA BARBERA Nicolò e NAPOLI Giovanni) a sottrarsi alle ricerche e ad eludere le investigazioni dell'autorità. Ciò in occasione delle investigazioni scaturenti dalle notizie confidenziali che ILARDO Luigi - esponente di spicco dell'organizzazione mafiosa - rendeva al Colonnello dei Carabinieri Michele RICCIO, all'epoca dei fatti aggregato al predetto Raggruppamento Operativo Speciale*”.

<sup>62</sup> In particolare, veniva contestato agli imputati di avere:

a) omettere di organizzare un adeguato servizio che consentisse l'arresto del latitante PROVENZANO Bernardo in occasione dell'incontro con il predetto ILARDO in data 31 ottobre 1995 nel territorio di Mezzoiuso. Ciò nonostante la preventiva conoscenza della programmazione dell'incontro e della elevatissima e già sperimentata attendibilità delle indicazioni confidenziali dell'ILARDO;

b) omettere, anche nelle fasi successive all'incontro di cui al capo che precede, (e nonostante ILARDO avesse confermato la partecipazione del PROVENZANO e indicato l'abitudine dell'utilizzo di quei luoghi per riunioni a cui partecipava il latitante) qualsiasi comunicazione ai magistrati della Procura della Repubblica di Palermo che coordinavano le attività della Polizia Giudiziaria per la cattura del latitante;

c) omettere di attivare (nonostante le precise indicazioni fornite da ILARDO sui luoghi della riunione) attività d'indagine di qualsivoglia tipo finalizzata alla necessaria verifica della permanenza del PROVENZANO in quel territorio;

d) omettere di attivare (nonostante le indicazioni fornite da ILARDO sui soggetti che in quel momento gestivano la latitanza del PROVENZANO, identificabili in NAPOLI Giovanni e LA BARBERA Nicolò) mirata attività d'indagine di qualsivoglia tipo sui predetti soggetti per verificare quanto asserito dal confidente;

e) omettere di comunicare ai magistrati della Procura della Repubblica di Palermo, per un lasso di tempo particolarmente lungo (e fino al deposito del c.d. rapporto "Grande Oriente" in data 30 luglio 1996 - successivo all'omicidio in danno dell'ILARDO del 10 maggio 1996) ogni notizia relativa alla riunione mafiosa di Mezzoiuso ed alle indicazioni dell'ILARDO sui favoreggiatori del PROVENZANO e sui luoghi in cui trascorreva la sua latitanza”.

“In Palermo e altrove, nel corso degli anni 1995 e 1996”.

*idem* impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato, ma non di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato, dovendo la vicenda criminosa essere valutata alla luce di tutte le sue implicazioni penali". Infatti, "all'unicità di un determinato fatto storico può far riscontro una pluralità di eventi giuridici (come si verifica nell'ipotesi di concorso formale di reati), con la conseguenza che "il giudicato formatosi con riguardo ad uno di tali eventi non impedisce l'esercizio dell'azione penale in relazione ad un altro - inteso sempre in senso giuridico - pur scaturito da un'unica condotta" (cfr. (v. Cass. 29 gennaio 2014 n. 12943, Bausone).

La Suprema Corte, rammenta ancora il primo giudice, ha chiarito che tale soluzione non si pone in contrasto con i principi affermati dalla CEDU in tema di ne bis in idem, ben potendosi prospettare una sostanziale diversità del fatto anche in ipotesi di concorso formale (eterogeneo) di reati, *"con la conseguenza che una persona giudicata per un reato ben può essere sottoposta ad un successivo giudizio per l'ulteriore e diverso reato contestualmente commesso con il primo"* (cfr. Cass. 21 marzo 2013 n. 18376, Cuffaro).

Quanto ai concetti di diversità o identità del fatto, resta fermo il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione già nel 2005, secondo cui *"ai fini della preclusione connessa al principio ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona"* (cfr. Cass. SS.UU. 28 giugno 2005 n. 34655).

Ciò posto, il giudice di prime cure -secondo quanto si legge alle pagg. 4.690 e segg. della sentenza in atti - osserva che le prove che hanno consentito di accertare le condotte poste in essere dall'imputato Mori negli anni 1992-1993, e di riconoscerle come idonee ad integrare il reato di minaccia qui contestato, sono del tutto autonome ed indipendenti e prescindono totalmente dal favoreggiamento della latitanza di



Provenzano, che, secondo la contestazione dell'altro processo, si sarebbe concretizzato in relazione alla vicenda Riccio-Ilardo, e a decorrere dalla data del 31 ottobre 1995.

Da quell'imputazione, peraltro, MORI fu assolto per carenza dell'elemento soggettivo. E in base alle prove raccolte in questo processo, mentre è certo che l'imputato ebbe a individuare sin dal 1993 in Provenzano l'unico possibile interlocutore in "cosa nostra" di una "trattativa" diretta a ristabilire la pacifica "coabitazione" tra Stato e mafia che aveva caratterizzato gli anni precorsi, in relazione alla vicenda RICCIO-ILARDO può affermarsi al più che l'odierno imputato si sia limitato ad omettere, per parte sua, attività investigative che avrebbero potuto compromettere, nel futuro, l'ulteriore perseguimento di obiettivi analoghi a quello che egli si era prefissato con l'azione intrapresa attraverso Vito Ciancimino nel 1992.

Ma deve escludersi, a parere della Corte di primo grado che ricorrano gli estremi di cui all'art. 649 c.p.p. per l'evidente diversità dei fatti rispettivamente contestati in ordine al reato (di favoreggiamento) per il quale MORI è stato già giudicato e al reato (di minaccia a corpo politico dello Stato) per cui qui si procede.

Anzitutto, per stabilire se ricorra o meno l'identità del fatto la comparazione non può essere circoscritta solo all'azione o all'omissione, ma deve riguardare l'accadimento materiale che alla condotta in senso stretto si associa nel suo insieme, e quindi tenendo conto delle circostanze di tempo e di luogo, dell'oggetto materiale, e della modificazione della realtà indotta dal comportamento dell'agente (proprio come ammonisce Cost. 31 maggio 2016, n. 200).

Ed allora risalta la diversità anzitutto delle condotte specificamente contestate (lì la mancata cattura di Provenzano e dei suoi favoreggiatori; qui l'istigazione e l'agevolazione della minaccia commessa dai vertici di "cosa nostra" in danno del Governo della Repubblica), a partire peraltro dalla diversità di tempo (lì dal 31 ottobre 1995, qui dal 1992) e di luogo del commesso delitto (lì Mezzojuso e gli altri luoghi esclusivamente connessi alla vicenda Riccio-Ilardo; qui i diversi luoghi degli incontri di Mori con Vito Ciancimino e con i vari esponenti delle Istituzioni a vario titolo coinvolti nelle vicende relative alla minaccia posta in essere dai vertici mafiosi in

nessun caso coincidenti con quelli della vicenda Riccio-Ilardo); e dalla diversa identità dei soggetti rispettivamente concorrenti (lì il Comandante del Reparto Criminalità Organizzata del R.O.S. Mauro Obinu; qui altri due Ufficiali del ROS, uno superiore e l'altro sottoposto a MORI, nonché i vertici mafiosi).

Diverso anche l'evento in senso naturalistico che è derivato – o sarebbe derivato – dalle rispettive condotte: lì la mancata cattura di PROVENZANO qui la minaccia mirata a condizionare l'attività del Governo della Repubblica e il conseguente turbamento indotto nel destinatario della minaccia.

Diverso anche il rapporto di causalità tra condotta ed evento che lì s'incentra nel legame tra le omissioni investigative riscontrate esclusivamente in relazione alla vicenda ILARDO, e il protrarsi dello stato di latitanza del PROVENZANO; qui invece si dipanerebbe, inizialmente, attraverso l'occasione offerta ai vertici mafiosi, con l'iniziativa intrapresa da MORI per il tramite di Vito CIANCIMINO, di formulare alcune condizioni di carattere minaccioso per cessare la contrapposizione frontale con lo Stato; e, poi, con le ulteriori condotte poste in essere dal medesimo imputato per agevolare la conoscenza di quelle condizioni da parte del Governo della Repubblica

Ma soprattutto, rispetto all'imputazione per cui qui si procede, l'omessa cattura sarebbe stata strumentale al fine di preservare un interlocutore necessario e indispensabile per gli sviluppi della trattativa mirata a far cessare le stragi e gli attentati in cambio dell'accoglimento almeno in parte delle richieste di Cosa Nostra. Ma la trattativa di per sé non è un reato, e non può quindi dare luogo alla formazione di alcun giudicato, essendo cosa ben diversa dalla minaccia di cui all'art. 338 C.P.

Ed allora, prosegue la Corte, tra res giudicata e res giudicanda residua solo una limitata coincidenza fattuale, circoscritta ad un aspetto che è sì centrale nella contestazione del reato per cui MORI è stato già giudicato, ma che invece ha un rilievo del tutto secondario nella contestazione del reato per cui qui si procede: nel senso che l'omessa cattura di PROVENZANO nell'ottobre 1995 e a decorrere da tale data sarebbe stata un effetto della volontà maturata da MORI già all'epoca dei fatti che qui gli vengono

contestati di assicurarsi per il futuro un interlocutore certamente più disponibile al dialogo di quanto non fosse RIINA e i suoi più stretti seguaci.

Ma al contempo la Corte esclude che il favoreggiamento della latitanza di PROVENZANO fosse in qualche modo ricompreso nell'oggetto della trattativa avviata inizialmente con il RIINA.

In conclusione, si tratta a parere della Corte, di due vicende non solo giuridicamente, ma anche ontologicamente distinte, ancorché a legarle residui l'aggravante del nesso teleologico contestata rispetto al reato di favoreggiamento nel processo già definito.

Ma è proprio la contestazione di tale aggravante, nella valutazione della giudice di prime cure, a rendere con plastica evidenza che si tratta di fatti oltre che di reati distinti: reati che sono stati trattati separatamente solo per ragioni contingenti, dovute alla necessità di ulteriori indagini per raccogliere idonei elementi di prova in ordine al reato di minaccia a corpo politico dello Stato. Ma che avrebbero potuto essere trattati in uno stesso processo, e allora sarebbe balzato evidente la possibilità di procedere per entrambi i reati, anche a carico dei medesimi imputati.

Inconferente sarebbe quindi il richiamo dei difensori alla sentenza n. 200 del 31 maggio 2016, con la quale la Corte Costituzionale ha ravvisato l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 c.p. per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, solo nella parte in cui, secondo il diritto vivente, esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza irrevocabile e il reato per cui è iniziato un nuovo procedimento penale.

Come la stessa Corte ha precisato, non è dirimente il fatto che si profili una situazione di concorso formale tra reato giudicato e reato ancora da giudicare, nel senso che tale evenienza non è di per sé un motivo sufficiente per escludere l'operatività del ne bis in idem. Ma questo non significa che ogni qualvolta si profili una situazione di concorso formale tra reati giudicati e reati ancora sub iudice, allora debba necessariamente trovare attuazione il disposto dell'art. 649 c.p.p. con la preclusione che ne consegue.

E' decisivo piuttosto stabilire se vi sia o meno identità dei fatti rispettivamente contestati, sulla base di una valutazione non circoscritta alla sola azione od omissione ma estesa sino alla modificazione della realtà materiale a queste conseguente.

Il principio che si ricava dalla pronunzia della Corte costituzionale è quindi che è permesso, ma non è altresì prescritto al giudice di escludere la medesimezza del fatto ove i reati siano stati eseguiti in concorso formale.

Nel caso di specie però, a parere del giudice di prime cure, i fatti in contestazione non potrebbero essere più diversi, anche ontologicamente, avuto riguardo agli elementi e aspetti che li connotano nella loro configurazione storico- naturalistica, ed anzi non vi sarebbe neppure coincidenza delle rispettive condotte.

E non si profila alcuna sovrapposizione o assorbimento del fatto per cui qui si procede rispetto a quello per cui MORI è stato già giudicato anche per l'assorbente ragione che la protezione di PROVENZANO non faceva parte della piattaforma rivendicativa alla base della trattativa che a MORI si contesta di avere avviato, favorendone poi gli ulteriori sviluppi; e quindi, né quella condotta né il protrarsi dello stato di latitanza del PROVENZANO che essa avrebbe prodotto, può ritenersi correlata alla minaccia in cui si sostanzia il reato per cui qui si procede.

Il legame resta circoscritto ad un solo aspetto fattuale, e cioè quello prima richiamato che rimanda all'interesse di MORI a preservare l'agibilità del principale e più autorevole referente mafioso in grado di portare avanti la trattativa per conto di Cosa Nostra.

## **CAPITOLO 32 Ter**

### **CENNI SULLA MANCATA CATTURA DI BERNARDO**

#### **PROVENZANO NELL'APRILE DEL 1993.**

32.- Appena un cenno sarà dedicato a questa vicenda, che pure conserva intatta a distanza di anni la sua carica di suggestione unitamente a irrisolte incertezze sul reale svolgimento dei fatti. L'unico dato certo è che in effetti, un improvvido inseguimento da parte di una squadra di carabinieri del R.O.S. al comando del Capitano DI CAPRIO, sfociato il 6 aprile 1993 in una sparatoria ai danni del povero IMBESI Fortunato, figlio di un imprenditore di Terme Vigliatore, mentre si accingeva a fare rientro, dopo essersi recato presso la ditta di autotrasporti di tale ORIFICI (v. infra) nella villa di famiglia, nel lungomare di Terme di Vigliatore (che fu teatro di una contestuale perquisizione sempre da parte di Carabinieri del R.O.S.) ebbe l'effetto di pregiudicare le possibilità di pervenire alla cattura di Benedetto SANTAPAOLA.

Della presenza di quest'ultimo all'interno dei locali di una ditta di autotrasporti di tale ORIFICI, già sottoposto a intercettazione ambientale nell'ambito di indagini mirate proprio alla cattura di SANTAPAOLA, i carabinieri della sezione anticrimine di Messina (Milo SCIBILIA) avevano avuto certezza il giorno prima, grazie ad una voce captata dalle microspie che alcuni confidenti riconobbero con certezza essere quella di SANTAPAOLA (e una successiva conversazione intercettata confermò che si trattava proprio del boss, così come diversi collaboratori di giustizia catanesi hanno confermato che il Santapaola all'epoca conduceva la sua latitanza nella zona di Barcellona Pozzo di Gotte; e addirittura Eugenio STURIALE e Carmelo D'AMICO avevano raccolto la voce che girava negli ambienti di Cosa Nostra catanese secondo cui la sparatoria era stato un diversivo per consentire al Santapaola di sottrarsi alla cattura).

Ma questa Corte non può che dare atto che lo stesso giudice di prime cure, pur avendo dedicato ampio spazio alla ricostruzione di tale vicenda, dando conto delle testimonianze raccolte nel corso dell'istruzione dibattimentale (che hanno dato luogo

anche ad un confronto testimoniale tra Olindo CANALI e il M. Ilo SCIBILIA, mentre è mancato l'apporto delle dichiarazioni di uno dei protagonisti, l'allora Capitano DE CAPRIO che all'udienza del 7 ottobre 2016, citato nella veste di indagato in procedimento connesso ex art. 210 c.p.p., si è avvalso della facoltà di non rispondere<sup>63</sup>), ha alla fine concluso per la sua sostanziale ininfluenza ai fini del presente giudizio: valutazione che alla luce delle risultanze emerse non può che sottoscrivere.

La sentenza rammenta anzitutto che la rilevanza dell'episodio, del tutto estraneo in realtà alla contestazione del reato per qui si procede, nasceva, nella prospettiva accusatoria, dall'aver la Pubblica Accusa ipotizzato che potesse esservi stata, da parte del Mori medesimo, la volontà di consentire al Santapaola di restare libero, seppure latitante, per sostenere, nell'ambito dell'associazione mafiosa, la sua posizione favorevole, così come lo era anche quella di Provenzano, alla linea più "pacifica" in contrapposizione alla linea dei fedelissimi di Riina nel frattempo già arrestato.

Ed era stata questa la ragione per cui l'episodi di Terme di Vigliatore, pur essendo estraneo anche alla contestazione del favoreggiamento della latitanza di PROVENZANO, era stato oggetto di approfondimento anche nel processo a carico di Mori e Obinu. E già la sentenza di primo grado aveva riconosciuto che non era stata data una plausibile spiegazione della presenza – in congruo numero e con ufficiali di punta del reparto - dei militari del R.O.S, in quel di Terme di Vigliatore nel pomeriggio

---

<sup>63</sup> In compenso, sono stati acquisiti sull'accordo delle parti i seguenti documenti:

1) verbale perquisizione domiciliare del 6 aprile 1993 del ROS – Reparto Criminalità Organizzata (allora diretto dal Cap. De Caprio) - nei confronti di Imbesi Mario Salvatore;

2) richiesta di informazioni del P.M. del 24 aprile 1993 rivolta al Comandante dei Carabinieri di Messina sul Cap. De Caprio in ordine alla giornata del 6 aprile 1993;

3) nota di risposta del Comando Carabinieri di Messina del 17 giugno 1993;

4) relazione di servizio non datata redatta dal Cap. S. De Caprio e dal Cap. De Donno allegata alla nota di cui al punto precedente;

5) richiesta di archiviazione del P.M. del 20 ottobre 1993 e relativo decreto di archiviazione del Gip del Tribunale di Barcellona del 25 novembre 1993.

I documenti di cui ai punti 4) e 5) sono stati, quindi, acquisiti dalla Corte, sull'accordo delle parti, all'udienza del 13 ottobre 2016.

Con ordinanza del 20 ottobre 2016, poi, sono stati acquisiti anche gli altri documenti nei soli limiti di utilizzabilità del dato storico dagli stessi rappresentati.

del 6 aprile (v. sentenza del 17 luglio 2013: “*Il Tribunale riconosce che la presenza nella zona, in quel particolare frangente, dei militari del ROS possa destare legittimi sospetti, specie considerando che in merito non è stata fornita una giustificazione sempre univoca... ..deve, però, ritenersi poco credibile una presenza solo casuale nella zona del DE CAPRIO, dello stesso DE DONNO e degli altri militari del ROS che li accompagnavano, non potendosi non considerare anomalo che proprio in quel particolare frangente due ufficiali di punta del ROS si siano trovati del tutto accidentalmente in quel di Terme Vigliatore, tra l’altro deviando rispetto al più comodo tragitto autostradale che li avrebbe condotti alla riferita destinazione...*”), pur escludendo, però, che l’azione dei medesimi Militari possa essere stata posta in essere per la “*deliberata volontà di creare nella zona una situazione idonea a mettere in allarme il SANTAPAOLA ed i suoi favoreggiatori*”.

Ed anche la sentenza emessa dalla Corte d’Appello esprimeva forti perplessità sulla presenza e sull’operato dei carabinieri, pervenendo tuttavia alla conclusione che non fosse neppure provato che il Maggiore de CAPRIO si fosse recato in loco su disposizione del Col. MORI e addirittura con l’incarico di avvisare Santapaola (“*Infine, va considerato che comunque non è stato acquisito alcun elemento che consenta di ritenere dimostrato che il De Caprio si sia recato a Terme Vigliatore a seguito di uno specifico incarico impartitogli dal Mori... ..pur essendo logico ricollegare la presenza del Mori in Sicilia all’informazione datagli dal m.llo Scibilia, nulla - al di là del mero sospetto - consente di ritenere accertato che il Mori abbia incontrato il De Caprio e comunque lo abbia incaricato di recarsi in Terme Vigliatore allo scopo di allertare il Santapaola, non essendo emersa la prova né di un qualsivoglia contatto tra i due, né - come detto - del fatto che la presenza del De Caprio a Terme Vigliatore fosse finalizzata al suddetto scopo.... ..In definitiva, deve ritenersi che quanto verificatosi a Terme Vigliatore in data 6/4/1993 non appare rilevante ai fini del presente giudizio, non potendo ritenersi provato con la necessaria certezza né che il Mori abbia inviato il De Caprio sul posto al fine specifico di mettere sull’avviso il*

*Santapaola ed impedirne la cattura, né che il De Caprio abbia effettivamente e consapevolmente operato in quest'ultimo senso”).*

La Corte d'Assise ritiene invece che già dalla testimonianza del M.llo SCIBILIA, che era ed è sempre rimasto uno degli uomini più fidati dello stesso MORI, emerge la prova certa che *fu proprio Mori ad attivarsi per organizzare l'operazione a Terme Vigliatore con i suoi uomini più fidati, primo fra tutti il Cap. De Caprio già protagonista della cattura di Salvatore Riina avvenuta meno di tre mesi prima.*

Ma la Corte si spinge oltre perché arriva ad affermare che *La tesi della mera casualità di quella presenza dei Militari del R.O.S. a Terme Vigliatore offende l'intelligenza di chiunque legga le risultanze probatorie acquisite, tanto più che, come risulta dalla nota datata 10 aprile 1993 del Commissariato di P.S. di Barcellona Pozzo di Gotto a firma del Commissario Carmelo Castrogiovanni (v. testimonianza Bonferraro sopra riportata), quei Militari non incontrarono casualmente Imbesi durante il tragitto, ma si appostarono nei pressi della sua abitazione (distante appena qualche centinaio di metri dal luogo ove era stata registrata la voce di Santapaola) e lo seguirono, con ben quattro diverse autovetture prive di contrassegni d'Istituto (tutte casualmente transitanti in quel remoto luogo?), fino al luogo (questo, sì, distante circa due-tre chilometri) in cui, poi, avvenne la sparatoria.*

In realtà, che la finalità del R.O.S. fosse quella di individuare Santapaola (così escludendosi l'incredibile tesi della casualità del passaggio da Terme Vigliatore) e che semmai v'era stato un errore nell'individuazione dell'immobile, era apparso subito ben chiaro a tutti gli altri investigatori, tanto che se ne fa espressa menzione nella stessa nota del Commissariato di P.S. indirizzata alla Questura di Messina il 15 aprile 1993 nella quale, infatti, si legge: *“...La successiva attività info - investigativa svolta da questo ufficio in collaborazione con la Squadra Mobile di Messina e il Servizio Centrale Operativo, ha consentito di acclarare che il su menzionato intervento del Ros di Palermo era mirato alla cattura del noto latitante Benedetto Santapaola.... ..In particolare l'Arma aveva seguito, il 6 aprile scorso, Imbesi Fortunato, sin dal momento*



in cui quest'ultimo, a bordo della propria autovettura, era uscito dall'abitazione nella convinzione che all'interno del predetto mezzo potesse esservi il Benedetto Santapaola. Contestualmente al su citato episodio, un'altra squadra del Ros faceva irruzione all'interno della villa dell'Imbesi, sita nella via XXVII Censimento del Comune di Terme di Vigliatore, per catturare il predetto latitante, qualora questi vi avesse trovato ospitalità. La successiva attività informativa dispiegata, permetteva accertare che il fallimento della cennata operazione del Ros era stata causata da un errore nella localizzazione della villa ove si nascondeva il Santapaola”

E l'errore ci poteva pure stare secondo la Corte per la fretta di intervenire, nel senso che il R.O.S., come spesso accade, per precedere l'intervento di altre Forze dell'Ordine, attivato da Mori che era stato informato dal M.Ilo Scibilia della presenza di Santapaola a Terme Vigliatore, si è precipitato in tale località per arrestare il latitante e, però, per la fretta, ha errato nella individuazione dell'immobile del favoreggiatore del latitante medesimo.

A questo punto ad essere fonte di sospetto è la condotta degli stessi protagonisti, Mori e De Caprio e anche De Donno che hanno sistematicamente svolto un'azione di depistaggio nella ricostruzione della vicenda, insistendo a sostenere l'incredibile versione dell'essere ignari di tutto (Mori), o del passaggio casuale da Terme di Vigliatore, o dell'avvistamento fortuito di un soggetto scambiato per Pietro AGLIERI e via cantando.

Senonché a impedire che tale sospetto maturi in prova di una condotta collusiva ed eventualmente rilevante anche ai fini del giudizio di responsabilità in ordine al reato per cui qui si procede è il dato ineludibile che la condotta dilatoria, reticente e persino il mendacio degli stessi ufficiali può trovare una spiegazione alternativa e certamente non meno plausibile nella volontà di “coprire” il grave errore di precipitazione commesso nel tentativo di arrivare per primi ad arrestare, dopo Riina, anche Santapaola: un errore che aveva determinato il fallimento dell'operazione e l'irripetibilità dell'occasione data dalla registrazione addirittura della stessa voce di un

così importante esponente mafioso della Cosa Nostra” catanese qual era, appunto, allora Santapaola.

Insomma, non si può escludere, conclude la Corte, *che Mori non abbia voluto “bruciare” il credito, in termini di riconoscimento delle capacità investigative, acquisito con la cattura di Salvatore Riina e ciò tanto più in un momento in cui erano ancora recenti le polemiche per la mancata perquisizione del covo di quest’ultimo che avevano, in qualche modo, ombrato il successo di quell’operazione.*

Pertanto, si tratta di un elemento processualmente neutro, che nulla aggiunge alla piattaforma probatoria carico degli odierni imputati, ma nulla le toglie.

Rimane però il fatto, ed è la chiosa finale della Corte sulla vicenda, che ancora una volta un episodio connotato da singolari anomalie riconducibili all’operato dei carabinieri del R.O.S., e si prestava ad essere letto al pari della mancata perquisizione del covo di Riina come manifestazione di un atteggiamento conciliante e proteso a favore un clima di dialogo, *servì ad accreditare ulteriormente, nel vertice mafioso dell’epoca, l’idea dell’utilità della prosecuzione di quella strategia già intrapresa e che sembrava produrre i suoi attesi frutti.*

## **SEGUE: IL REATO DI MINACCIA A CORPO POLITICO NEI CONFRONTI DEL GOVERNO BERLUSCONI**

(A questo tema è dedicata l’intera Parte Quarta della sentenza di primo grado).

Secondo la Pubblica Accusa, in parallelo già con l’azione concretizzatasi nella minaccia ai Governi Amato prima e (soprattutto) Ciampi, dopo, venne a svilupparsi, dopo l’arresto di Salvatore Riina (già preceduto da quello di Vito Ciancimino), un’ulteriore e distinta azione che sarebbe sfociata nella rinnovazione della minaccia mafiosa nei confronti anche di Silvio Berlusconi appena insediatosi nel maggio 1994 a Capo del nuovo Governo della Repubblica. Tale ulteriore azione, iniziata dopo l’arresto di Salvatore RIINA, avrebbe avuto come protagonisti da un lato Leoluca Bagarella e Giovanni Brusca, che di fatto, al di là delle cariche formali mai loro

attribuite, avevano raccolto il testimone dello stesso Riina rappresentandone la volontà, e, dall'altro, Marcello Dell'Utri (per il tramite di Vittorio Mangano che con lo stesso vantava un risalente rapporto di frequentazione).

Essa avrebbe avuto già un prologo nel 1992, dopo l'uccisione di Salvo Lima, allorché il medesimo Marcello Dell'Utri si sarebbe offerto alle cosche mafiose come nuovo interlocutore delle stesse in sostituzione del predetto Lima.

Ciò premesso, la sentenza prende le mosse, per ricostruire questi ulteriori sviluppi della vicenda proprio dalla figura e dal ruolo di Marcello Dell'Utri quali emergono, innanzitutto, dalle sentenze irrevocabili acquisite agli atti, per poi verificare:

- se nel 1992 il predetto imputato abbia in qualche modo istigato, sollecitato, stimolato o assecondato le minacce che il vertice di "cosa nostra", come si è visto nella precedente Parte Terza di questa sentenza, ebbe a rivolgere al Governo sotto forma di condizioni per la cessazione della strategia stragista;
- se, successivamente, il medesimo imputato abbia posto in essere condotte idonee a provocare o rafforzare nei responsabili mafiosi l'intento di rinnovare ancora la minaccia questa volta nei confronti del Governo Berlusconi;
- se tale minaccia sia stata effettivamente formulata dai vertici mafiosi;
- se, infine, Dell'Utri abbia fatto da tramite per far giungere la rinnovata minaccia mafiosa sino al Presidente del Consiglio Berlusconi.

## CAPITOLO 1 quater

### LA FIGURA DI MARCELLO DELL'UTRI NELLE SENTENZE

#### IRREVOCABILI ACQUISITE AGLI ATTI

1.- Sono state acquisite al fascicolo del dibattimento le sentenze pronunciate nei confronti del predetto rispettivamente il 29 giugno 2010 dalla Corte di Appello di Palermo, il 9 marzo 2012 dalla Corte di Cassazione, il 25 marzo 2013 ancora dalla Corte di Appello di Palermo e, infine, dalla Corte di Cassazione il 9 maggio 2014 con la quale è stato irrevocabilmente definito il processo.

Marcello Dell'Utri, invero, venne portato a giudizio per rispondere dei seguenti reati:

*a) di cui agli artt.110 e 416 commi 1, 4 e 5 c.p. per avere concorso nelle attività della associazione di tipo mafioso denominata "Cosa Nostra", nonché nel perseguimento degli scopi della stessa, mettendo a disposizione della medesima associazione l'influenza ed il potere derivanti dalla sua posizione di esponente del mondo finanziario ed imprenditoriale, nonché dalle relazioni intessute nel corso della sua attività, partecipando in questo modo al mantenimento, al rafforzamento ed alla espansione della associazione medesima. E così ad esempio:*

*1. partecipando personalmente ad incontri con esponenti anche di vertice di Cosa Nostra, nel corso dei quali venivano discusse condotte funzionali agli interessi della organizzazione;*

*2. intrattenendo, inoltre, rapporti continuativi con l'associazione per delinquere tramite numerosi esponenti di rilievo di detto sodalizio criminale, tra i quali Bontate Stefano, Teresi Girolamo, Pullarà Ignazio, Pullarà Giovanbattista, Mangano Vittorio, Cinà Gaetano, Di Napoli Giuseppe, Di Napoli Pietro, Ganci Raffaele, Riina Salvatore;*

*3. provvedendo a ricoverare latitanti appartenenti alla detta organizzazione;*

*4. ponendo a disposizione dei suddetti esponenti di Cosa Nostra le conoscenze acquisite presso il sistema economico italiano e siciliano.*

*Così rafforzando la potenzialità criminale dell'organizzazione in quanto, tra l'altro, determinava nei capi di Cosa Nostra ed in altri suoi aderenti la consapevolezza della responsabilità di esso Dell'Utri a porre in essere (in varie forme e modi, anche mediati) condotte volte ad influenzare – a vantaggio della associazione per delinquere – individui operanti nel mondo istituzionale, imprenditoriale e finanziario. Con le aggravanti di cui all'articolo 416 commi 4° e 5° c.p. trattandosi di associazione armata ed essendo il numero degli associati superiore a dieci. Reato commesso in Palermo (luogo di costituzione e centro operativo della associazione per delinquere denominata Cosa Nostra), Milano ed altre località, da epoca imprecisata sino al 28.9.1982;*

*b) di cui agli artt. 110 e 416 bis commi 1, 4 e 6 c.p. per avere concorso nelle attività della associazione di tipo mafioso denominata “Cosa Nostra”, nonché nel perseguimento degli scopi della stessa, mettendo a disposizione della medesima associazione l'influenza ed il potere derivanti dalla sua posizione di esponente del mondo finanziario ed imprenditoriale, nonché dalle relazioni intessute nel corso della sua attività, partecipando in questo modo al mantenimento, al rafforzamento ed alla espansione della associazione medesima. E così ad esempio:*

*1. partecipando personalmente ad incontri con esponenti anche di vertice di Cosa Nostra, nel corso dei quali venivano discusse condotte funzionali agli interessi della organizzazione;*

*2. intrattenendo, inoltre, rapporti continuativi con l'associazione per delinquere tramite numerosi esponenti di rilievo di detto sodalizio criminale, tra i quali, Pullarà Ignazio, Pullarà Giovanbattista, Di Napoli Giuseppe, Di Napoli Pietro, Ganci Raffaele, Riina Salvatore, Graviano Giuseppe;*

*3. provvedendo a ricoverare latitanti appartenenti alla detta organizzazione;*

*4. ponendo a disposizione dei suddetti esponenti di Cosa Nostra le conoscenze acquisite presso il sistema economico italiano e siciliano.*

*Così rafforzando la potenzialità criminale dell'organizzazione in quanto, tra l'altro, determinava nei capi di Cosa Nostra ed in altri suoi aderenti la consapevolezza della responsabilità di esso Dell'Utri a porre in essere (in varie forme e modi, anche*

*mediati) condotte volte ad influenzare – a vantaggio della associazione per delinquere – individui operanti nel mondo istituzionale, imprenditoriale e finanziario. Con le aggravanti di cui ai commi 4° e 6° dell’art.416 bis c.p., trattandosi di associazione armata e finalizzata ad assumere il controllo di attività economiche finanziate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti. Reato commesso in Palermo (luogo di costituzione e centro operativo dell’associazione per delinquere denominata Cosa Nostra), Milano ed altre località, dal 28.9.1982 ad oggi.*

Con la prima delle predette sentenze, quella del 29 giugno 2010, l’imputato Marcello Dell’Utri, già condannato dal Tribunale di Palermo per i predetti reati unificati sotto il vincolo della continuazione alla pena di anni nove di reclusione, venne assolto dalla Corte di Appello di Palermo dal reato di cui sopra al capo b), nel quale veniva dichiarato assorbito il reato di cui al capo a), limitatamente alle condotte contestate come commesse in epoca successiva al 1992 perché il fatto non sussiste e per l’effetto venne ridotta la pena allo stesso inflitta ad anni sette di reclusione.

Con la seconda delle predette sentenze, quella del 9 marzo 2012, tuttavia, la Corte di Cassazione annullava la sentenza della Corte di Appello nel capo relativo al reato del quale l’imputato era stato dichiarato colpevole e rinviava per un nuovo giudizio ad altra sezione della medesima Corte di Appello.

Con la terza delle predette sentenze, quella del 25 marzo 2013, quindi, la Corte di Appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo dell’11 dicembre 2004, tenuto conto dell’assoluzione irrevocabile pronunciata dalla Corte di Appello con la sentenza del 29 giugno 2010 con riferimento alle condotte contestate per il periodo successivo al 1992, rideterminava la pena inflitta in anni sette di reclusione.

Con l’ultima delle predette sentenze, quella del 9 maggio 2014, infine, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso di Marcello Dell’Utri determinando il passaggio in giudicato anche della condanna così come stabilita dalla Corte di Appello di Palermo il 25 marzo 2013.

Per la migliore comprensione dei fatti e delle ragioni della condanna definitiva di Marcello Dell'Utri per la condotta di concorso nel reato di associazione mafiosa commesso sino al 1992 e dell'assoluzione del medesimo per la condotta successiva a tale periodo, il giudice di prime cure rinvia alle sentenze in atti, limitandosi ad alcuni cenni essenziali.

In particolare, per la ciò che concerne la condotta per la quale Dell'Utri è stato condannato (per concorso esterno in associazione mafiosa) dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo del 25 marzo 2013 si ricava, invero, che già dalla precedente pronuncia della Corte di Cassazione di annullamento della sentenza della Corte di Appello di Palermo del 29 giugno 2010 era derivato il definitivo accertamento, *“in virtù del giudizio positivo formulato in ordine all'attendibilità soggettiva ed alla esistenza di riscontri reciproci delle dichiarazioni di Di Carlo, Galliano e Cucuzza, collaboranti gravitanti all'interno di cosa nostra”* di alcuni precisi fatti indicati nei seguenti termini:

*“- l'assunzione - per il tramite del Dell'Utri - di Mangano ad Arcore come la risultante di convergenti interessi di Berlusconi e di cosa nostra;*

*- la non gratuità dell'accordo protettivo in cambio del quale sono state versate cospicue somme da parte di Berlusconi in favore del sodalizio mafioso che aveva curato l'esecuzione di quell'accordo essendosi posto anche come garante del risultato;*

*- il raggiungimento dell'accordo di natura protettiva e collaborativa raggiunto da Berlusconi con la mafia per il tramite di Dell'Utri che, di quell'assunzione, è stato l'artefice grazie anche all'impegno specifico profuso dal Cinà”.*

Tali condotte, sostanzialmente *“consistite nella ricerca di un contatto con esponenti di “cosa nostra” al fine del raggiungimento di un accordo tra Berlusconi e l'associazione mafiosa, la mediazione nei pagamenti di somme di denaro da parte dell'imprenditore milanese alla stessa consorteria mafiosa in cambio di una generale protezione”*, sono state, quindi, già ritenute *“sintomatiche della fattispecie delittuosa contestata all'imputato di concorso esterno in associazione mafiosa”*.

Secondo la Corte di Appello, dunque, era *“incontestabile che, nel periodo successivo alla morte di Stefano Bontade e durante il dominio di Salvatore Rima, non si è registrata alcuna interruzione dei pagamenti”* cospicui da parte di Silvio Berlusconi di cui si è detto sopra, essendo *“emerso che l'imputato (con il Cinà) ha agito in modo che il gruppo imprenditoriale milanese facente capo a Silvio Berlusconi pagasse somme di denaro alla mafia, a titolo estorsivo, e ciò fino agli inizi degli anni '90”*.

Secondo quei giudici, la linea di condotta più aggressiva imposta da Salvatore RIINA subentrato, sin dai primi anni ottanta a Stefano BONTATE alla guida di Cosa Nostra palermitana, non aveva *“inciso sugli equilibri sanciti tra cosa nostra e Dell'Utri e Berlusconi con il patto del 1974 che — per i motivi più volte evidenziati — è rimasto del tutto immutato ed è proseguito senza soluzione di continuità fino al 1992”*.

Sino a tale data, pertanto, sono stati ravvisati *“tutti gli elementi costitutivi del delitto contestato non essendo mai emerso alcun fatto da cui poter desumere un mutamento dell'elemento psicologico di Dell'Utri”* che investiva *“sia tutti gli elementi essenziali della figura criminosa tipica, che dopo quasi un ventennio Dell'Utri ben conosceva, sia il contributo causale recato con il proprio comportamento alla conservazione ed al rafforzamento dell'associazione mafiosa con la quale consapevolmente e volontariamente l'imputato interagiva dal 1974”*.

Sempre secondo i giudici di quella Corte di Appello, la *“peculiarità del comportamento di Dell'Utri è consistita nel suo modo speciale e duraturo di rapportarsi con gli esponenti di cosa nostra non provando mai in un ventennio, nessun imbarazzo o indignazione nell'intrattenere rapporti conviviali con loro, sedendosi con loro allo stesso tavolo”* e ciò non per *“ravvisare relazioni e contiguità sicuramente riprovevoli da un punto di vista etico e sociale, ma di per sé estranee all'area penalmente rilevante del concorso esterno in associazione”*, ma per *“valutare la condotta di un soggetto che, per un ventennio, pur non essendo intraneo all'associazione mafiosa, ha voluto consapevolmente interagire sinergicamente con soggetti acclaratamente mafiosi, rendendosi conto di apportare con la sua opera di mediazione un'attività di sostegno all'associazione senza dubbio preziosa per il suo rafforzamento”*.



La medesima sentenza del 25 marzo 2013 non ha trattato, invece, l'assoluzione dell'imputato Dell'Utri per la condotta successiva al 1992, poiché questa, a seguito dell'inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore Generale avverso la precedente sentenza della Corte di Appello del 29 giugno 2010, era divenuta definitiva. Quest'ultima sentenza dava per provato l'assunto accusatorio in ordine al concorso esterno a carico dell'imputato soltanto fino al 1992, poiché, appunto, solo fino a detta data l'imputato risultava avere svolto l'attività di "mediazione" tra Silvio Berlusconi, vittima dell'estorsione, e l'associazione mafiosa Cosa Nostra, rappresentata prima da Stefano Bontate e poi da Salvatore Riina.

Nel periodo successivo, infatti, l'imprenditore milanese Silvio BERLUSCONI aveva maturato l'idea di assumere quel ruolo politico che, poi, effettivamente, aveva assunto dalla fine del 1993 ed erano mancati elementi probatori tali da far ritenere che quei pagamenti fossero proseguiti.

Quella Corte di Appello, dunque, aveva escluso che per il periodo successivo al 1992 fossero state poste in essere dall'imputato Dell'Utri condotte consapevoli e concrete di contributo materiale aventi rilevanza causale in ordine al rafforzamento dell'organizzazione mafiosa, avendo, peraltro, escluso che, al fine di ritenere integrato il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, potessero rilevare le condotte dell'imputato di mera disponibilità o di vicinanza ad esponenti mafiosi; avendo altresì escluso, sotto altro profilo, che l'imputato medesimo avesse avuto un ruolo nell'ipotetica trattativa tra i mafiosi catanesi ed il gruppo Fininvest nella vicenda che traeva origine dai cinque attentati ai magazzini Standa nella provincia di Catania, compiuti agli inizi del 1990, il più grave dei quali aveva causato danni gravissimi all'edificio nel quale aveva sede uno dei detti magazzini.

D'altra parte, la Corte traeva conferma del fatto che Cosa Nostra", sino alla fine del 1993 – inizi del 1994, non avesse ricevuto garanzie politiche né da Dell'Utri né da altri, dal fatto che l'associazione mafiosa sino a quella data, non avendo trovato nuovi contatti politici, aveva avviato una politica stragista ed aveva nel contempo progettato di costituire un proprio partito siciliano autonomista.

Inoltre, la Corte di Appello del 2010 aveva ritenuto di non potere escludere in termini di assolutezza che Vittorio Mangano potesse avere millantato con Brusca e Bagarella di avere ricevuto da Dell'Utri promesse politiche nel corso degli incontri avvenuti nel 1993-1994 e che, dunque, i pretesi contatti fossero rimasti soltanto a livello di tentativo senza alcun esito positivo.

In sostanza, quindi, dopo il 1992, ancora secondo la Corte di Appello del 2010, non era stato possibile acquisire “*prove inequivoche e certe di concrete e consapevoli condotte di contributo materiale ascrivibili a Marcello Dell'Utri aventi rilevanza causale in ordine al rafforzamento dell'organizzazione mafiosa*”.

Con la sentenza del 9 maggio 2014 la Corte di Cassazione ha ritenuto, infine, immune da qualsiasi vizio motivazionale la pronuncia della Corte di Appello di Palermo del 25 marzo 2013, che, dunque, è passata in cosa giudicata.

\* \* \*

1.1.- Tanto premesso, il giudice di prime cure ritiene che i fatti accertati *in positivo* all'esito del processo nei confronti di Marcello Dell'Utri e in forza delle sentenze appena ricordate possano ritenersi pienamente provati anche nel presente processo alla stregua della valutazione che qui può esserne fatta unitamente agli altri elementi di prova direttamente acquisiti in questa sede.

Tali fatti in estrema sintesi possono individuarsi nel risalente rapporto di Marcello Dell'Utri con esponenti dell'associazione mafiosa e nell'intermediazione dallo stesso operata tra l'organizzazione mafiosa nella sua più alta rappresentanza (prima Stefano Bontate e poi Salvatore Riina) da un lato e Silvio Berlusconi dall'altro e ciò per quasi un ventennio durante il quale l'associazione mafiosa Cosa Nostra ha potuto così lucrare cospicui vantaggi economici sia per effetto di investimenti, sia per i proventi dell'attività di carattere estorsivo posta in essere nei confronti del medesimo Berlusconi.

## CAPITOLO 2 quater

### LE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE

2.- La sentenza esamina quindi le risultanze dell'istruttoria dibattimentale compiuta e torna sulle conclusioni sancite nei pregressi giudicati per farne oggetto di autonoma valutazione critica. E lo fa partendo da un'attenta disamina delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia pertinenti al tema in esame, a patire dalle dichiarazioni di Giovanni BRUSCA.

#### 2.1.- Le dichiarazioni di Giovanni BRUSCA

Si è già detto che nel corso del suo ponderoso esame dibattimentale, BRUSCA ha ricostruito il percorso collaborativo a partire dalla sua travagliata genesi (*“Dopo tre giorni dall'arresto cominciai a collaborare con le Autorità giudiziarie, con i cosiddetti colloqui investigativi e poi dal 09/10 agosto con le Autorità giudiziarie”*), e dal conflitto interiore che, inizialmente, gli aveva impedito di aprirsi senza remore e tentennamenti alla collaborazione medesima e di accusare, quindi, persone che gli erano state particolarmente vicine aiutandolo anche durante la latitanza, come, ad esempio, Vito Vitale. Senza trascurare l'imbarazzo di dover avvisare l'A.G. di fatti cui era difficile credere, come il ritorno in armi di Baldassare DI MAGGIO, che all'epoca era ritenuto intoccabile come pentito di grande spessore, oltre che di indicare i nomi di soggetti politici che avevano avuto rapporti con Cosa Nostra, tra i quali proprio DELL'UTRI. Finché, da ultimo, era riuscito a superare qualsiasi remora dopo un incontro avuto con la sorella del Dott. Borsellino (*“...Quindi per me quello è stato il giorno più importante della mia vita. Dopodiché, dopo quest'incontro, a distanza di un mese mi manda a dire attraverso a Roberto Guarneri che mi vuole vedere a quattr'occhi, che ha la necessità di chiedermi qualche cosa di particolare. Signor Presidente, non è che bisogno di fare due più due per capire, capisco che cerca la verità su suo fratello, novità su suo fratello, quindi la capisco..... io incontro questa persona, ripeto, quel giorno e sono state circa un'ora e mezza bellissime, signor Presidente, di un'emozione... io capisco cosa vuole ed io alla signora Borsellino gli do*

*l'anima, non m'interessa più ne giustizia, non mi interessano più polemiche, non m'interessa più niente").*

Quanto al tema qui in esame ha riferito di non sapere se dopo l'omicidio Lima vi furono contatti con soggetti politici, precisando, però, subito dopo, a seguito di contestazione del P.M. di una precedente dichiarazione dell'imputato<sup>64</sup>, che, dopo la strage di Capaci e in occasione di un colloquio a quattr'occhi, Riina gli aveva detto che si erano fatti avanti Ciancimino, Bossi e Dell'Utri, che lo stesso Riina, tuttavia, sostanzialmente snobbava. Ma dopo l'incontro in cui si era parlato di quei soggetti politici per i quali Riina non aveva manifestato interesse, egli aveva ancora incontrato Riina, il quale questa volta, con fare soddisfatto, gli aveva detto che i politici cui egli era interessato si erano fatti avanti e che aveva consegnato loro un "papello" di richieste (*"Allora, dopo Capaci io mi ci rivedo, non so per quale motivo, comunque sempre per fatti di Cosa Nostra. Ritornando sull'appunto, se si sono fatti sotto, questo è... cioè, se è venuto qualcuno, e lui mi risponde: "Si sono fatti sotto", stavolta con un tono contento, di soddisfazione e già era arrivato al punto, dice: "Gli ho fatto un papello così di richiesta", che io non ho visto, non ho letto e non ho partecipato alla stesura, però sapevo quali erano i punti principali, perché ne avevamo discusso sempre nel tempo."*) Tale incontro era avvenuto circa venti-trenta giorni dopo la strage di Capaci, secondo quanto oggi, più precisamente di quanto fatto nelle sue prime dichiarazioni, è in grado di ricordare sulla scorta di alcuni precisi riferimenti temporali ad altri episodi. Ha precisato anche che egli non aveva materialmente visto alcun "papello" perché Riina aveva soltanto fatto il gesto con la mano ed indicato sinteticamente le richieste e che, pertanto, non aveva potuto riconoscere il documento che, poi, gli era stato esibito nel 2009, che, peraltro, a suo parere, presentava alcune incongruenze essendovi riportata anche la questione del 41 bis che all'epoca del suo incontro con Riina ancora non si era posta, mentre c'erano richieste di applicazione della legge Gozzini e per facilitare le visite in carcere dei familiari;

---

<sup>64</sup> Dal verbale del 21 maggio 2009 (processo Tribunale di Palermo Mori Mario + 1, pagina 130: *"Tra l'omicidio Lima e l'omicidio del dottore Giovanni Falcone già c'erano stati dei contatti, ma a livello politico, nel senso che si erano fatti presenti alcuni politici locali o emissari"*).

Il “papello” era stato preparato da Riina allorché i politici che si erano fatti avanti gli avevano chiesto quali fossero le sue richieste per finirla con le stragi, anche perché non c’era stata soltanto quella di Capaci, ma anche tutta una serie di altri attentati dinamitardi e incendiari a sedi di partiti politici (di alcuni di tali attentati era stato incaricato lui stesso).

Nel corso quell’incontro nel quale per la prima volta Riina gli aveva parlato del “papello” non gli era stato detto chi fossero gli interlocutori, mentre soltanto in un successivo incontro, sempre prima della strage di via D’Amelio, Riina gli aveva indicato come destinatario del “papello” l’On. Mancino e gli aveva detto anche che le sue richieste erano state ritenute eccessive. E ricorda che successivamente il nome di Mancino era stato oggetto di un commento da parte di Bagarella, nel senso che gli voleva “rompere le corna”, ad onta delle misure di protezione adottate (come la blindatura delle finestre); e che si era fatto riferimento al “papello” e più in generale alla strategia stragista in occasione di un colloquio con Provenzano dopo l’arresto di Riina (si riferisce all’episodio in cui Bagarella avrebbe sbeffeggiato Provenzano prendendosi gioco della sua preoccupazione di dovere riferire agli altri esponenti mafiosi che facevano affidamento sulla sua capacità di portare avanti la linea attendista o più moderata che invece si sarebbe proseguire la strategia stragista).

Ha riferito anche che nel 1993, dopo l’arresto di Riina, vi era stato un tentativo di creare una forza politica autonomista che fosse diretta emanazione di Cosa Nostra, dal nome “Sicilia Libera”. Tale progetto era nato da una iniziativa di Bagarella, Tullio Cannella e tale Lo Bue e Brusca si era adoperato, su richiesta di Bagarella, rivolgendosi al dott. Aragona, che però lo aveva dissuaso, e a soggetti di Catania e Trapani (già i GRAVIANO erano stati arrestati).

Brusca ha detto di non sapere attraverso quale canale, dopo la strage di Capaci, potesse essere stato contattato Dell’Utri, ma di avere immaginato che si potesse trattare di Raffaele Ganci, attraverso tale Cinà, omonimo dell’odierno imputato, ovvero dei Pullarà per una risalente vicenda riguardante il “pizzo” pagato da Berlusconi, e che se non ricorda male all’epoca era di 600 milioni l’anno. Ma già precedentemente,

attraverso Dell'Utri si intendeva contattare Berlusconi e, quindi, Craxi perché potesse intervenire sul maxi-processo.

Ha riferito poi di avere conosciuto personalmente Vittorio MANGANO, uomo d'onore del mandamento di Pippo CALO', e di averlo, poi, contattato, dopo l'arresto di Cancemi Salvatore per affidargli l'incarico di "reggente" del "mandamento" di Porta Nuova, che Mangano aveva accettato. Successivamente con lo stesso aveva altri incontri in Partinico, in uno dei quali, avvenuto dopo l'arresto di Riina, d'accordo con Bagarella, aveva chiesto al Mangano di contattare Dell'Utri e Berlusconi, dopo avere appreso dalla lettura di un articolo pubblicato su L'Espresso dei rapporti tra lo stesso Mangano e Dell'Utri e Berlusconi, perché quello era il periodo in cui, a parte il progetto di "Sicilia Libera", si cercavano varie strade per ottenere benefici per Cosa Nostra; e Mangano diceva di avere conservato integro il suo rapporto con quegli influenti personaggi milanesi, anche, se per ragioni di immagine e convenienza, come ebbe a dirgli Fedele CONFALONIERI, avevano dovuto licenziarlo.

Mangano aveva accettato l'incarico che sostanzialmente consisteva nel tentare, anche attraverso quella via di attenuare il regime del 41 bis con la minaccia, altrimenti, di proseguire nella strategia stragista (*"...E di dirgli se non si mette a disposizione noi continueremo con la linea stragista, che già erano successe due, tre, quattro... forse tutte, in quel momento ancora io non sapevo di quella dell'Olimpico, la mancata... ... Addirittura neanche sapevo che era già stato messo in atto, quindi non... io non sapevo nulla. Vittorio Mangano tutto contento e soddisfatto di questo incarico dice: "Parto e glielo vado a dire".."*). Dopo qualche giorno Mangano gli aveva portato la risposta interlocutoria di Dell'Utri.

Il tutto, dice Brusca, avvenne in prossimità del furto di vitelli ai danni di un certo TOIA; ricorda infatti che un po' di carne della macellazione di quei vitelli lui la fece avere al MANGANO. La risposta, comunque, gli era stata riportata dopo non molti giorni (dieci o quindici, al più).

Brusca ha detto di non essere in grado di individuare l'articolo della rivista L'Espresso cui si è riferito tra quelli di cui alla produzione del P.M. al n. 28 che gli sono stati

esibiti, non essendo certo neppure di quello dell'8 aprile 1994 il cui esame gli è stato sollecitato dal P.M. Rammenta invece che l'incontro con Mangano, era avvenuto in Partinico nella stalla di tale Cangelosi, anche se non ricorda se nella medesima occasione vi fosse anche Bagarella. E' certo comunque che in uno degli incontri con Mangano era stato presente anche Bagarella.

Brusca ha precisato che Mangano, per contattare Dell'Utri, si avvaleva di tale Roberto, titolare di un'impresa di pulizia che lavorava per la Fininvest e, appunto, così aveva avuto modo di rappresentare l'esigenza immediata di attenuare il regime del 41 bis e il fatto che la "Sinistra" (intendendo per tale la sinistra della Democrazia Cristiana a cominciare dal Ministro Mancino) e tutto il Governo sapeva quello che stava avvenendo in Sicilia e cioè gli attentati e il contatto che c'era stato con Riina: tutte cose che Brusca aveva cercato di spiegare allo stesso Mangano, il quale si era mostrato meravigliato (*"....il dettaglio non l'ho detto, però l'argomento glielo introdussi, glielo spiegai, nel senso qual era il nostro scopo, che già c'era stato un contatto, una trattativa e via dicendo ....Io glielo spiegai e lui rimase meravigliato di quello che stava avvenendo e capiva il perché.... ....Aveva un fine, a fare ritornare questi a trattare, per il famoso papello"*).

Brusca non ricorda chi lo avesse accompagnato a quegli incontri con Mangano, anche se rammenta che talvolta c'era MONTICCIOLO oppure Domenico RACCUGLIA, o Ignazio TRAINA, fratello di Michele; ma quando lo accompagnava Monticciolo, anche Bagarella se ne serviva per recapitare qualche messaggio ai suoi nipoti.

Secondo quanto poi riferitogli da Mangano, Dell'Utri si era mostrato contento di riprendere i contatti ed aveva detto che si sarebbe attivato, *per quelle che erano le loro possibilità*, tanto che Mangano sperava di parlare personalmente a Berlusconi in occasione di una sua venuta a Palermo, forse per le regionali o le politiche del '94.

E' vero però che, quando era stato precedentemente sentito nel processo a carico di Dell'Utri, Brusca aveva effettivamente omesso, per le ragioni prima esplicitate, di riferire del predetto contatto diretto tra Mangano e Dell'Utri (*"Se non mi ricordi quasi totale, però avevo tralasciato il contatto diretto Vittorio Mangano/Dell'Utri"*);

Ha poi spiegato che la somma di denaro che gli era stata sequestrata nel 2009 era di provenienza lecita, tanto che, poi, gli era stata restituita e che dalle intercettazioni che gli furono fatte in quella occasione si ricava che egli già aveva parlato con i cognati dell'incontro tra Mangano e Dell'Utri, anche se egli, poi, aveva detto ai cognati che non intendeva essere coinvolto nel loro tentativo di contattare Dell'Utri per ottenere benefici.

Ha ancora riferito che Mangano aveva la disponibilità di una casa a Villagrazia di Carini nella quale lo stesso Brusca aveva effettuato alcuni incontri accompagnato da Ignazio Traina o Monticciolo; e che tra le questioni oggetto delle richieste di Riina vi era anche quella del sequestro dei beni e delle misure di prevenzione che scattavano in caso di condanna per associazione mafiosa.

2.1.1.- In sede di controesame sono state fatte, numerose contestazioni di dichiarazioni, precedentemente rese dallo stesso in altri processi, dalle quali emergono significative difformità rispetto alle dichiarazioni rese nel presente processo, delle quali si è già fatto cenno.

Esse concernono le difformità sugli incontri con Riina oggi collocati tra la strage di Capaci e quella di via D'Amelio, che, invece, in occasione di un interrogatorio al P.M. del 10 settembre 1996 erano stati collocati dopo entrambe le stragi (ma Brusca ha ribadito di avere successivamente meglio ricostruito i tempi su sollecitazione degli inquirenti); come pure a proposito dell'occasione in cui Riina ebbe a riferirgli dell'esito dei suoi contatti con i politici precedentemente definita come riunione della "cupola", in relazione alla quale Brusca ha avuto modo di precisare che non si trattava di una riunione formale della "cupola", che, d'altra parte, non si era più riunita dopo la strage di Capaci, ma di alcuni capi "mandamento"; ed ancora sulla collocazione temporale dell'occasione in cui Riina ebbe a dire a Brusca che le richieste avanzate erano state ritenute esose: ma Brusca ha attribuito le difformi dichiarazioni rese sul punto il 3 maggio 2001 alla Corte di Assise di Firenze all'assenza di serenità all'epoca di quelle dichiarazioni.



2.1.2.- Nel prosieguo, quindi, Brusca, , sempre con riferimento al tema qui in esame, ha aggiunto che le stragi si interrompero verosimilmente per il venir meno dell'apporto dei Graviano; e quando lui espresse il suo disappunto per il fatto che quella strategia non aveva portato nulla di buono, Matteo MESSINA DENARO ne convenne e aggiunse che non avevano proseguito perché era venuto meno l'appoggio sia economico che militare dei Graviano, e c'erano stati dei malumori con Bagarella. Ha detto anche di conoscere Dell'Utri come imprenditore già vicino a Stefano Bontate, ma di cui Riina diffidava.

### **2.1.3.- Le intercettazioni ambientali dei colloqui di Giovanni BRUSCA.**

La sentenza dà conto dell'intercettazione di un colloquio di Giovanni Brusca (con la convivente Rosaria Cristiano, il cognato Gioacchino Cristiano ed altri) acquisita agli atti, che evidenzerebbe da un lato l'assenza di una volontà accusatoria e persecutoria nei confronti di Dell'Utri, e, dall'altro, in definitiva, che il medesimo Brusca, quando ha riferito di quest'ultimo, ha inteso dire la verità.

Si tratta dell'intercettazione effettuata il giorno 19 agosto 2010 alle ore 9:13 (v. trascrizione integrale agli atti), con particolare riferimento ad un passaggio che è testualmente riportato alle pagg. 3677-3678, cui qui si rinvia.

In sostanza, Brusca, nel ribadire ai suoi interlocutori che egli non aveva voluto in alcun modo calcare la mano su Dell'Utri (“..io cu Dell'Utri non c'ho niente, anzi involontariamente io tra virgolette “l'ho difeso”), ha, sia pure sinteticamente, confermato tutta la sostanza delle sue dichiarazioni, dall'incarico a Mangano al contatto di quest'ultimo con Dell'Utri raggiunto attraverso un'impresa di pulizia, dalla natura della richiesta mafiosa (un vero e proprio ricatto: “la nostra era... no l'atto... ricatto, che se non ci faceva delle cose, avremmo continuato con le bombe... punto!”); e non un semplice accordo elettorale: “stu fattu che lo escludo dal... ehm... dall'inciucio, “cioè voi che pensate? Che c'era un accordo tra Berlusconi e Riina pi canciari a politica italiana”... ci rissi: “Ma chi cazzu stati...!?”..”) sino alla mancanza

dell'esito atteso a causa dei sopravvenuti arresti prima di Mangano e poi dello stesso Brusca (“*“risposta non ne abbiamo avute, ci rissi, picchi poi nel frattempo Vittorio Mangano l'arristaru, a mia m'arristaru, ci rissi..”*”), per, poi, infine, assicurare categoricamente di avere detto la verità (“*a virità ricu*”).

## **2.2.- Le dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia.**

### *Le dichiarazioni di Antonino GIUFFRE'*

Sul tema in esame, Antoni GIUFFRE' ha riferito di non avere personalmente conosciuto l'On. Lima (“*Io no*”), ma che questi costituiva il principale referente provinciale dell'organizzazione mafiosa, con il quale si relazionavano tutti gli esponenti più importanti di Cosa Nostra da Stefano BONTATE a Michele GRECO a Salvatore RIINA, anche se “*..vi erano anche altri personaggi importanti quali i cugini Salvo, Ignazio e Nino Salvo, Vito Ciancimino, questi sono quelli più importanti che mi ricordo. Cioè poi altri personaggi importanti potevano essere Mannino, per ipotesi, sull'agrigentino questi sono i personaggi più importanti che mi ricordo in questo momento*”).

Riina aveva sempre appoggiato la Democrazia Cristiana sino al 1987, allorché, invece, aveva dirottato i propri consensi soprattutto sul Partito Socialista, ritenendo che i politici della Democrazia Cristiana che fino ad allora si erano dimostrati disponibili non fossero più del tutto affidabili, sebbene PROVENZANO non fosse d'accordo con questo mutamento di linea, e quel cambiamento non aveva portato i frutti sperati (“*..penso che aveva ragione il Provenzano, doveva essere un punto di partenza questo, almeno per quello che io posso dire, per quelle che sono le mie conoscenze, cioè un cambio di rotta anche in una prospettiva futura, mi sembra proprio che così non sia stato perché poi mi sembra che proprio Martelli sia stata una persona che si è messa di traverso proprio nei confronti di Cosa Nostra*”).

Dopo l'arresto di Salvatore Riina cominciò a delinearsi un cambio di strategia, con la decisione di compiere attentati nelle principali città italiane, rispetto al quale

Provenzano era dissenziente; un dissenso che, tuttavia, in quella fase, era confinato nel gruppo più direttamente collegato con Provenzano, perché, nel contempo, le persone più legate a Riina ancora libere continuavano, invece, a portare avanti la strategia dell'attacco allo Stato, strategia che, poi, sarà accantonata soltanto dopo che i Graviano, Bagarella e Brusca saranno arrestati.

In sostanza, dall'arresto di Riina, le redini della fazione "stragista" furono prese da Bagarella, supportato dai Graviano e da Giovanni Brusca, mentre Raffaele GANCI aveva iniziato a defilarsi. E Ricorda che pochi giorni prima di essere arrestato si era incontrato in pieno centro di Palermo con Bernardo Provenzano.

La fazione facente capo a Provenzano aveva iniziato a vivere con apprensione l'escalation che si ebbe con le stragi del 1993, tanto che si cominciava a pensare che gli arresti degli appartenenti alla opposta fazione fossero stati in qualche modo favoriti per far cessare la strategia violenta-

Giuffrè ha riferito anche che prima del suo arresto nel 1992 l'argomento più importante nell'ambito dell'associazione mafiosa era costituito dalla sentenza del "maxi processo", mentre dopo la sua scarcerazione nel 1993 l'argomento più importante era divenuto quello concernente la revisione dei processi, il regime carcerario, il sequestro dei beni ed i collaboratori di Giustizia; e chi aveva la possibilità di attivare contatti e canali con politici compiacenti aveva licenza di farlo. E in effetti nel 1993-94 si iniziò a cercare nuovi contatti politici, anche per rimpiazzare LIMA. E in tale contesto – ma siamo già nella seconda metà del '93 - da più parti gli fu fatto il nome di Marcello Dell'Utri ("*...Siamo nel contesto 93, nella seconda metà del 93, dovremmo essere, già quando si viene a sapere ufficialmente che diciamo che questo movimento diventa ufficiale, anche se in tutta onestà potrei anche dire che ufficiosamente già qualche mese prima girava voce di questa discesa in campo... ....* *.....Marcello Dell'Utri era... E queste sono notizie sempre nell'ambito palermitano, era ultimamente in contatto con Brancaccio e in modo particolare diciamo era in contatto con i Graviano, con i fratelli Graviano, Giuseppe e Filippo Graviano. Di queste notizie, nell'ambito nostro, di Greco, di Pietro Aglieri, notizie diciamo che vi era*

*Renzino Tinnirello che faceva parte della famiglia di Corso dei Mille, e quindi legato a Brancaccio, ma nello stesso tempo era molto vicino a noi e diciamo anche al Carlo Greco, a Pietro Aglieri e diciamo anche al sottoscritto. Si è parlato di Ienna per un verso, come una persona vicina a Dell'Utri e a Berlusconi. Si è parlato dei fratelli Graviano, vicini appositamente, che avevano preso nelle mani il discorso di Dell'Utri per arrivare diciamo a Berlusconi. Non ho detto che il Dell'Utri fosse un candidato di Forza Italia, Dell'Utri sappiamo che aveva dei contatti già precedentemente con Berlusconi, già molto, ma molto prima di questo discorso”);*

Ovviamente l'associazione mafiosa intendeva trarre vantaggi dall'appoggio a quei nuovi soggetti politici, ma vi fu assoluta unanimità a differenza della scelta che era stata fatta nel 1987. (Non ricorda, a proposito di tali discorsi di avere incontrato Giovanni Brusca dopo essere uscito dal carcere, anche se non può escluderlo, e, comunque, di avere parlato con lui di Forza Italia). E' certo comunque che verso la fine del 1993 il ruolo che in precedenza era stato svolto da Vito Ciancimino nell'interesse di “cosa nostra” era stato, poi, assunto da Marcello Dell'Utri.

Ha precisato ancora che l'indicazione di appoggiare Forza Italia gli fu data da Provenzano che riteneva che Cosa Nostra potesse trarne vantaggio grazie alle assicurazioni date da Marcello Dell'Utri, ma anche – e si tratta di due discorsi differenti, ha tenuto a precisare il dichiarante - alle probabilità di successo del nuovo soggetto politico per il consenso che riscuoteva a livello di opinione pubblica (“Cioè, ci sono due discorsi diversi, Avvocato, mi consenta. Da un lato c'è un discorso di Cosa Nostra, che si è deciso, c'è stato imposto, si è deciso con delle responsabilità, perché nel momento in cui si prende una determinata decisione, come ho detto, il Provenzano, prima di dare responsabilmente il suo sta bene, ha voluto avere le sue garanzie, e questo è un discorso. Poi c'era un discorso che io ho detto anche a livello di opinione pubblica, e questo è un altro discorso che, per quanto riguarda il discorso di opinione pubblica, cioè, diciamo che vi sono un elettorato che era a noi vicino, a cui spesso e volentieri si imponeva anche a chi... Si consigliava, che poi era in una forma diciamo diplomatica, diciamo, si consigliava. Che non si è trovata nessuna difficoltà da parte

dell'opinione pubblica in un senso più generale nel portare avanti questo discorso. Quindi penso che siano due discorsi diversi. Un discorso è un discorso all'interno di Cosa Nostra, e un altro discorso è esternamente al discorso di Cosa Nostra.... In questo contesto di Forza Italia, diciamo che è coagulato tutto un discorso unitario, c'è stato un accordo, e ho detto anche che c'era una stanchezza dell'opinione pubblica nei confronti della Democrazia... Cioè tutto un complesso di cose. Tanto è vero che il successo è stato strepitoso, e non è solo il merito giustamente di Cosa Nostra. A dimostrazione appositamente che c'è stata una attrazione da parte dell'Italia, nell'opinione pubblica in generale, compresa Cosa Nostra. Che poi, cioè, anche quello è tutto un altro discorso, come ho detto.... ..Siamo saliti su questo carro è corretto dirlo, che siamo saliti su questo carretto.... ..Però non è che Cosa Nostra sale sul primo carretto che passa così, senza... C'è il giocattolo, passa un primo carretto e ci mettiamo là sopra, così, tanto per... Cioè, se nel momento in cui, come ho detto ieri, mi sembra di essere stato abbastanza chiaro, si è salito sul carretto di Cosa Nostra perché ci sono state date delle garanzie. Ecco perché il Provenzano ha preso tempo, perché voleva essere sicuro di quello che diceva, della sua responsabilità. Ci sono state delle persone, cioè, all'interno di Cosa Nostra, che si sono presi una responsabilità e non è una responsabilità di salire sul carro perché di prevedeva... Sì, è vero che... E io in altre circostanze ho detto che Cosa Nostra era talmente abile da puntare sempre sul cavallo vincente, questo è poco ma è sicuro. Ma, cioè, nel momento in cui in oggetto, il discorso di Forza Italia, per il periodo storico in cui attraversavamo, prima di salire sul carro giustamente ci sono state date delle garanzie a chi arriva... Che i contatti sono stati questi (FUORI MICROFONO) dentro Cosa Nostra e abbiamo deciso di appoggiare Forza Italia, spendendo poi la nostra faccia anche nei confronti delle altre persone, sia di Cosa Nostra che di altre persone vicine a Cosa Nostra... ..Guardi, se nel momento in cui... Mi pare ieri sono stato chiaro, c'è un compromesso quando c'è Cosa Nostra nel mezzo, o come ho detto in altre circostanze tu mi dai una cosa e ti do un'altra cosa. Cioè, se nel momento in cui Cosa Nostra decide di appoggiare Forza Italia, in quel... Ci sarà stato un motivo, cioè, non

*è... Tra l'altro non era ancora il carro del vincitore, il vincitore era dopo le elezioni...  
... ..Nella seconda metà del '93, diciamo quando si è deciso per appoggiare Forza Italia, è venuto fuori Marcello Dell'Utri che si era preciso delle garanzie nei confronti di Cosa Nostra per i problemi di Cosa Nostra. E quindi da tutto questo diciamo che poi è nato questo appoggio da parte di Cosa Nostra nei confronti di Forza Italia. Sono stato chiaro?.... ..La decisione è stata determinata da altro, appositamente in virtù... A prescindere se fossero garantisti, anche i socialisti erano garantisti, anche Pannella era garantista. A prescindere da tutte queste precisazioni dialettiche, diciamo a noi non andavano ad interessarci. Certo, era un discorso importante, però a noi interessavano garanzie e queste garanzie ci venivano date e questo era il punto di partenza più importante”), sempre secondo quanto riferitogli, oltre che dallo stesso Provenzano, anche da altri esponenti dell'associazione mafiosa*

Giuffrè si è detto certo che vi sia stata una trattativa tra Cosa Nostra e lo Stato Italiano (*“la trattativa diciamo c'è stata sempre nella ricerca, dopo il discorso di Lima, nella ricerca di nuovi punti di incontro, di nuovi appoggi, fino a quando diciamo siamo arrivati all'elezione, alla vigilia dell'elezione del '94, nel secondo periodo del '93”*) sicuramente tramite Vito Ciancimino e Dell'Utri.

E la strategia stragista aveva, comunque, portato ad alcuni esiti favorevoli per l'organizzazione mafiosa, perché nel corso degli anni ci sono stati vari tentativi di attenuazione del 41 bis e poi una modifica della legge sui collaboratori di Giustizia.

Ha confermato poi che il progetto di creare una formazione politica autonomista era antecedente alla decisione di appoggiare la nuova forza politica nazionale affacciatasi alla fine del 1993.

#### *Le dichiarazioni di Francesco DI CARLO*

Il collaborante Francesco Di Carlo, sul tema in esame ha riferito che nella seconda metà del 1982 aveva cessato di fare parte attivamente di Cosa Nostra allorché gli era stato chiesto di consegnare Pasquale Cuntrera e Alfonso Caruana affinché fossero uccisi e che, essendosi egli rifiutato, era stato messo fuori “famiglia” ed invitato a restare a

Londra, ove già da qualche tempo si recava frequentemente, mettendo, però, in giro la voce, non potendo farsi sapere il vero motivo di quella esclusione, che egli si era impossessato di denaro appartenente alla “famiglia” di Altofonte e provento del traffico di droga. E tuttavia anche dopo il 1982 e sino all’arresto avvenuto il 21 giugno 1985 aveva continuato ad avere rapporti sia con i Caruana ed i Cuntrera sia con altri esponenti mafiosi e anche, indirettamente, con Riina, che all’inizio del 1985 gli aveva chiesto di interessarsi per “aggiustare” un processo sapendo che egli già in passato vi era talvolta riuscito (ma, ha aggiunto, erano altri tempi, quando i mafiosi uscivano prosciolti già in istruttoria e neppure c’era bisogno di aggiustare i processi in cassazione perché non ci arrivavano).

A tal fine, oltre a qualche conoscenza con politici, egli si avvaleva anche di un colonnello dell’esercito che aveva prestato servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e che aveva conosciuto attraverso il Gen. Miceli, di origine trapanese che poi aveva frequentato sia a Roma che a Palermo.

Di Carlo rammenta di essere stato arrestato in Inghilterra per traffico di sostanze stupefacenti e per i mandati di cattura internazionali emessi a suo carico in Italia e di essere rimasto in carcere in quel Paese sino al 13 giugno 1996 allorché era stato trasferito in Italia . E in Inghilterra era stato condannato ad una pena complessiva di venticinque anni di reclusione.

Afferma di avere avuto stretti rapporti con i cugini Salvo, presentatigli da Gaetano Badalamenti negli anni ‘60 ed entrambi formalmente affiliati all’associazione mafiosa; e che erano stati proprio i Salvo a sollecitare l’uccisione del Consigliere Istruttore Chinnici. Ma ha avuto un’intensa frequentazione anche con Antonino Gioè.

Dichiara di avere conosciuto anche l’On. Lima, nell’ultimo periodo in cui fu sindaco a Palermo, prima di diventare parlamentare; e di avere avuto rapporti di amicizia anche con Nino Badalamenti.

E proprio Nino Badalamenti lo aveva informato riguardo alla morte di Peppino Impastato, raccontandogli anche che le indagini si erano chiuse con l’ipotesi del suicidio grazie ad un intervento di Nino Salvo.

Ha aggiunto che del Maggiore dei Carabinieri Subranni ebbero a parlargli, oltre ad un costruttore che per primo ebbe ad indicarglielo, anche Nino Salvo e l'On. Lima, presso i quali ebbe ad incontrarlo, e Vito Ciancimino, che vantava con Subranni buoni rapporti. Di Carlo aveva incontrato moltissime volte Vito Ciancimino, una delle quali in occasione di un incontro con un esponente della mafia americana al quale parteciparono eccezionalmente sia Riina che Provenzano, ed il Ciancimino gli aveva, appunto, parlato di Subranni come persona alla quale si rivolgeva quando ne aveva bisogno. E Nino Badalamenti gli disse che Nino Salvo si era rivolto a Subranni per chiudere le indagini sulla morte di Impastato.

Dice di avere avuto rapporti di amicizia anche con un Prefetto in servizio al Ministero degli Interni presso il quale ebbe a recarsi anche mentre si trovava in stato di latitanza; e afferma che Vito Ciancimino era particolarmente vicino a Bernardo Provenzano e si era servito dei rapporti con "cosa nostra" per far uccidere suoi avversari politici quali Michele Reina e Piersanti Mattarella. Invece, Riina, pur acconsentendo alle richieste che gli provenivano tramite Provenzano (che Di Carlo afferma di avere personalmente accompagnato a casa di Ciancimino), mal sopportava Vito Ciancimino.

Conferma poi che, fino agli anni '70, Riina e Provenzano si alternavano in occasione delle riunioni della "commissione" provinciale di Cosa Nostra.

Di Carlo è stato detenuto in Inghilterra in più strutture penitenziarie; e durante tale detenzione aveva avuto anche la possibilità di servirsi del telefono anche per comunicare con la Sicilia, tanto che poi vi era stata una inchiesta ministeriale sull'utilizzo eccessivo del telefono all'interno di uno dei penitenziari dopo l'evasione di alcuni detenuti irlandesi. Era stato detenuto con un arabo appartenente ai servizi segreti siriani e arrestato perché coinvolto in un progetto di attentato a un aereo e che egli, su sua richiesta, aveva messo in contatto alcuni amici del detto siriano con Gioé. Poco dopo era stato contattato dai servizi segreti britannici che volevano sapere i motivi di quegli incontri con gli arabi.



Precisa di avere avuto l'ultimo contatto con Gioè qualche mese prima della strage di Capaci, ricordandone, però, poi, su sollecitazione del P.M., un altro avvenuto dopo le stragi.

Sempre durante la detenzione in Inghilterra, ricorda di avere ricevuto anche la visita di esponenti dei servizi segreti e delle Forze di Polizia italiani e, in particolare, una prima volta allorché gli era stata mostrata una fotografia che riprendeva Michele Greco e il magistrato Ayala presso il Castello di San Nicola ed una altra volta in occasione della visita fattagli da alcuni magistrati italiani, che erano, appunto, accompagnati da un funzionario della Polizia italiana, seguiti dopo qualche tempo da altra visita di tre individui, tra i quali vi era tale Giovanni che si era presentato come amico dell'ufficiale dell'esercito Mario Ferrara che il Di Carlo aveva conosciuto in Italia tramite Santovito e che gli aveva chiesto un contatto con i corleonesi. Lui prese tempo, ma dopo pochi giorni lo aveva chiamato per telefono il funzionario inglese che aveva accompagnato in quella occasione il Mario e che pure apparteneva ai servizi segreti. Di Carlo però, aveva preso ancora tempo tentando di fare avere loro un contatto con Ignazio Salvo poiché Giovanni gli aveva detto che non voleva avere contatti con Vito Ciancimino per i rapporti che questi intratteneva con i Carabinieri.

Successivamente gli avevano fatto sapere che il contatto era andato a buon fine ed a quel punto aveva casualmente scoperto che il terzo uomo che si era presentato in quella occasione era il Questore La Barbera, avendo, poi, in ciò conferma da altri detenuti che pure lo avevano incontrato ed avendolo riconosciuto in foto, mentre l'altro era LUCIANI. Gli era stato promesso che lo avrebbero aiutato al suo rientro in Italia. E lui aveva avvertito Ignazio Salvo di quella visita che gli avrebbero fatto tramite un bigliettino consegnato allo stesso Giovanni.

Precisa che in quel frangente gli parlarono soltanto dell'intenzione di far allontanare il dott. Falcone da Palermo e non già di ucciderlo e di fare magari qualche attentato a mo' di provocazione, promettendo che in cambio i processi sarebbero andati bene per loro; e di avere saputo dallo stesso Giovanni che il contatto era andato a buon fine tanto che lo aveva ringraziato.

Il collaborante ha raccontato anche che Santovito e Nino Salvo ebbero ad incontrarsi in sua presenza in occasione di una riunione tenutasi nei pressi di Roma nella villa del petroliere Ortolani ove lo stesso Di Carlo aveva accompagnato Nino Salvo e vi erano anche l'Avv. Guarrasi ed altri iscritti alla loggia massonica "P2", nonché quel Mario Ferrara poi divenuto suo amico. Egli era stato autorizzato da Michele Greco ad accompagnare Nino Salvo.

Ha poi aggiunto che, per tentare di incontrare quel "Giovanni" che si era presentato nel carcere inglese a nome del Ferraro ed anche quest'ultimo, ignorando che nel frattempo era invece deceduto, egli si era recato ai funerali del dott. La Barbera. Ribadisce che il Giovanni predetto non aveva voluto intraprendere rapporti con Vito Ciancimino, come inizialmente proposto da Di Carlo, perché Ciancimino intratteneva già rapporti con i Carabinieri.

Non ha mai precedentemente riferito della presenza del dott. La Barbera temendo reazioni.

Ha poi rivelato che effettivamente Gioè, in occasione di alcune telefonate fattegli dopo la strage di via D'Amelio, gli aveva detto che coloro che avevano agito erano ben consci di ciò che facevano.

Quanto alle sue conoscenze su Marcello Dell'Utri, ha dichiarato di averlo incontrato negli anni in molte occasioni e di avere conosciuto anche Silvio Berlusconi in occasione di un incontro a Milano organizzato da Stefano Bontate proprio per garantire la sicurezza del Berlusconi che temeva di essere vittima di un sequestro di persona. A tal fine si era poi deciso di mandare nella villa del predetto Vittorio Mangano. Seppe poi che Berlusconi aveva versato somme di denaro tramite Tanino Cinà.

Ha aggiunto di avere ancora incontrato Dell'Utri anche a casa di Bontate, il quale, nella medesima occasione, gli aveva proposto di partecipare ad un investimento a lunga scadenza che non gli specificò e che egli non aveva accettato non disponendo della liquidità necessaria; e di avere saputo, dopo la morte di Bontate, che, invece, altri uomini d'onore avevano partecipato a quell'investimento e che per recuperarlo si erano interessati i Pullarà.

Dice di avere ancora incontrato Dell'Utri anche in occasione di un matrimonio a Londra, quando già Di Carlo era latitante in Italia; e un altro più fugace incontro con Dell'Utri vi era stato, invece, a Palermo presso il bar del Viale nel 1980;

Dice di essere a conoscenza di un progetto di investimento di Pasquale Cuntrera a Milano cui era interessato Marcello Dell'Utri, insieme al suo socio Rapisarda.

Nel corso dell'esame ha reso dichiarazioni anche sul conto dell'imputato Antonino Cinà, che dice come appartenente a Cosa Nostra sin dagli anni '70; di Naimo Rosario, che indica come appartenente all'associazione mafiosa, precisando di averlo visto l'ultima volta negli anni '70 in occasione di un incontro in una villa di Capaci con molti uomini d'onore tra i quali Riina.

In sede di controesame Di Carlo ha aggiunto di non ricordare se dopo l'incontro con Dell'Utri e Berlusconi egli ebbe ancora ad incontrarsi in Milano con Bontate e i suoi accompagnatori; che effettivamente gli era sembrato che il Cinà fosse imbarazzato allorché gli aveva raccontato della somma di denaro che avrebbe dovuto richiedere a Berlusconi; che, iniziata la collaborazione, era stato tenuto in isolamento e soltanto dopo tale periodo aveva avuto modo di vedere in televisione una intervista rilasciata da Dell'Utri in occasione del suo interrogatorio, comunque successiva alle dichiarazioni sul medesimo Dell'Utri che egli aveva già fatto; di non avere avuto mai alcun rapporto col Gen. Subranni (*"Rapporti no"*); di non avere parlato del Gen. Subranni in occasione del processo per l'omicidio Impastato perché in proposito non gli venne fatta alcuna domanda ed egli non se ne ricordò, precisando di avere avuto notizie riguardo al Subranni sia da Nino Badalamenti, sia da Nino Salvo.

Ed ancora ha precisato che gli arabi con i quali era venuto in contatto durante la detenzione in Inghilterra gli parlarono anche di come organizzare un attentato ai danni del Dott. Falcone, ma di non averne parlato con Gioé.

*Ancora sull'attendibilità intrinseca di Francesco DI CARLO.*

Nel riportarsi alle valutazioni già espresse nella parte introduttiva circa l'attendibilità intrinseca del dichiarante Francesco Di Carlo, il giudice di prime cure aggiunge che le

sue propalazioni, proprio nelle parti concernenti l'odierno imputato Dell'Utri ed anche Silvio Berlusconi *sono state ritenute attendibili (e riscontrate), oltre che dal Tribunale di Palermo che ebbe a pronunciare la sentenza di primo grado nei confronti del medesimo imputato e dalla Corte di Appello della prima sentenza poi annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione (che, comunque, con la medesima sentenza ha disatteso le censure relative all'attendibilità e credibilità delle dichiarazioni del Di Carlo), anche dalla seconda Corte di Appello (che, infine, ha pronunciato il 25 marzo 2013 la sentenza di condanna nei confronti dell'imputato Dell'Utri divenuta irrevocabile), la quale, infatti, rifacendosi, d'altra parte, a quanto pure affermato dalla Corte di Cassazione già con la sentenza del 9 marzo 2012, ha più volte ribadito che Francesco Di Carlo in quel processo "è risultato soggetto meritevole di pieno credito".*

#### *Le dichiarazioni di Ciro VARA*

Ciro Vara ha fatto parte di Cosa Nostra sin dal 1980, arrivando a ricoprire anche la carica di "rappresentante" della "famiglia" mafiosa di Vallelunga e, per due diversi periodi, anche quella di "capo mandamento", che allora comprendeva un vasto territorio.

Sul tema specifico ha riferito che aveva saputo di una riunione di esponenti mafiosi, tenutasi nel dicembre 1993 a Riesi, in cui si era parlato di Forza Italia, ma alla quale lui stesso non aveva partecipato e nella quale, per quanto appreso da altri, si era parlato della problematica dei "pentiti" e non già di Forza Italia, che, comunque, fu poi *entusiasticamente* votata da Cosa Nostra, rivenendovi un movimento politico capace di sostituire la Democrazia Cristiana ("...*Per quanto riguarda Forza Italia, ripeto, già in quel periodo, soprattutto novembre - dicembre c'era un movimento già tutto particolare, in sede a Cosa Nostra, che si ritornava a votare per un partito Forza Italia, un movimento politico che in toto sostituiva la Democrazia Cristiana. Anche io mi sono prodigato per aprire un circolo là, a Vallelunga, poi c'è stato un mio amico calciatore che io ho allenato, a cui (inc) bene che già aveva pensato a prendere dei contatti per*

*aprire questo circolo di Forza Italia e lo volevo aprire io, però sempre con qualcuno come presta nome, nel senso qualche altro... insomma con chi parlavo in quel periodo, tra la fine del '93 fino alle elezioni, mi sono incontrato con Giuffrè, con Rinella, con Rosolino Rizzo a Palermo, con Mimmo Vaccaro e con tutti. C'era un entusiasmo in Cosa Nostra, di votare questo movimento politico; del fatto che già c'erano alcuni personaggi... io non riesco a ricordare ancora a tutt'oggi se qualcuno di questi mi ha parlato di votare Forza Italia, cioè qualcuno come Cosa Nostra, però con chi mi incontravo, incontravo, non c'era nemmeno bisogno di discutere perché c'era questa volontà di massa di votare Forza Italia, tanto è che nel mio paese, con il mio appoggio, è stato il primo partito Forza Italia, ha preso 800 voti. Stiamo parlando di un piccolo paese, ma alla prima uscita ufficiale, è stato il primo partito, ha preso intorno ai 35-40% dei voti... ..Totò D'Alessandro mi racconta della riunione che c'era andato Antonio De Cara che aveva un'urgenza, la necessità di creare questa riunione, avere l'appoggio là per fare questa riunione. E mi ha raccontato i particolari, le macchine che sono arrivato da Catania e Palermo, i personaggi che ho già menzionato... già alla fine di novembre - dicembre del 1993 già c'era un movimento in Cosa Nostra e con chi mi incontravo, mi incontravo con Nino Giuffrè, a gennaio del 1994, ci parlava già... ..io non ho saputo che in quella riunione si è parlato di politica. Io parlo che siccome la riunione è stata nei primi di dicembre del '93, siccome in quel periodo c'è stato il movimento...”);*

Anche Vara ebbe ad appoggiare il partito di Forza Italia entusiasticamente e senza alcuna imposizione (“...ho votato, ho fatto votare Forza Italia, per anche l'attivismo di alcuni parlamentari di Forza Italia, pseudo garantisti che in quel periodo si muovevano come Vittorio Sgarbi, l'onorevole Bondi e Tiziana Maiolo. Ma posso dire con chi parlavo, parlavo in quel periodo, dicembre '93, fino alle elezioni politiche anche dopo, che c'era stato, c'è stato un sostegno totale con entusiasmo di votare Forza Italia. Cioè non c'erano, come dire, contraddizioni o quanto altro.... ..nel '92 non si è votato per nessuno, dopo la sentenza della Cassazione, e poi si è ripreso a votare in massa per le elezioni politiche nel '94, quando è nato questo movimento politico....

... ..non c'è stata nessuna imposizione perché, ripeto, ci incontravamo tra uomini d'onore e tutti c'era, come dire, la disponibilità e la... la disponibilità a votare questo partito”) e, d'altra parte, l'intendimento di votare Forza Italia era diffuso nell'ambito di Cosa Nostra e, quindi, certamente, anche se non gli fu mai esplicitato, vi era stata, in tal senso, una direttiva proveniente dai vertici dell'associazione mafiosa.

Ha dichiarato però di non avere mai sentito parlare di Dell'Utri prima dell'inizio della collaborazione con la Giustizia, anche se, senza farne il nome, una volta Piddu Madonia gli aveva fatto cenno ad una persona in contatto che Berlusconi per fare avere un messaggio a Craxi. Aveva sentito parlare, invece, di Berlusconi sia da Piddu Madonia che da Grado.

Nel 1994 ebbe due diversi incontri con Giuffrè, il primo intorno al mese di gennaio allorché quest'ultimo gli riferì l'intendimento di Provenzano di porre termine alle stragi, ed il secondo nel marzo quando si parlò delle imminenti elezioni politiche.

#### *Le dichiarazioni di Giuseppe MONTICCIOLO*

Sul tema in esame il collaborante ha riferito tra l'altro che aveva ospitato Giovanni Brusca, latitante, nella sua casa di campagna a Giambascio; e nella stessa casa vi era stati anche altri latitanti, tra i quali Bagarella da lui conosciuto nel 1992 attraverso Giovanni Brusca e ciò prima delle stragi.

Con Bagarella aveva instaurato un buon rapporto - tanto che il boss corleonese frequentava la sua casa di campagna e si incontravano anche per gli appuntamenti con altri capi mafia - avendo questi abitato nella sua casa per 2 o 3 settimane. E in quel periodo egli accompagnava Giovanni Brusca agli appuntamenti con Bagarella e con i figli di Riina. Molti di quegli incontri avvenivano presso una villa sita a Partinico di proprietà di Giuseppe Lo Bianco. Tali incontri erano frequenti, e nel periodo della strage di Capaci, perché ha il ricordo delle immagini che davano in TV della strage.

A Partinico vi erano i fratelli Leonardo e Vito Vitale che egli aveva conosciuto personalmente in quanto partecipavano alle riunioni. Bagarella arrivava talvolta da solo o altre volte accompagnato da Calvaruso.

All'epoca, Brusca, essendo latitante, si serviva di lui per la gestione del “mandamento”. E in quella villa Brusca e Bagarella ricevevano vari soggetti in una stanza separata. Per incontrare Bagarella e Brusca venivano persone anche da Palermo, e tra queste anche Vittorio Mangano che in quel periodo era a capo di una “famiglia” mafiosa ed era referente di Cosa Nostra per Milano (Ha precisato però che gli incontri di Brusca e Bagarella con Mangano erano avvenuti anche presso un'altra casa a Villagrazia di Carini).

In quelle occasioni Mangano si lamentava per i viaggi che faceva a Milano per parlare con politici in quanto vi era la campagna elettorale in relazione alla quale Brusca insieme a BAGARELLA gli aveva detto di diffondere l'ordine di far votare Forza Italia (“... *mi ricordo che dopo varie riunioni quando loro presero la decisione mi dissero, Bagarella insieme a Brusca, che bisognava avvisare le altre famiglie mafiose, giustamente, del mandamento, usando un gergo dialettico siciliano, “circulari i voti a panza ‘nterra”, cioè cercare i voti per Forza Italia a tappeto*”);

Non ricordare i nomi dei politici con i quali si incontrava Mangano a Milano anche se ci potrebbe arrivare per deduzione, visto che l'ordine era di cercare voti a tappeto per Forza Italia; e rammenta che una volta da Milano portò in regalo – da parte delle persone con cui si incontrava – due P38 per Giovanni BRUSCA che le passò a lui. Mangano faceva capire che si era incontrato, appunto, con i “politici” e, infatti, Brusca e Bagarella lo ricevevano prima degli altri.

Per quel che ricorda gli incontri a Milano di Mangano riguardavano i temi del carcere duro e della confisca dei beni, che Mangano veicolava a quei politici per conto di Cosa Nostra e ciò per quanto appreso da Giovanni Brusca; e lo rammenta anche perché ricorda le speranze nutrite in quel periodo da Giuseppe AGRIGENTO, suo suocero. E tante volte quando lui riferiva a BRUSCA delle pressioni delle altre famiglie mafiose del mandamento che volevano sapere di eventuali sviluppi “*Giovanni mi diceva... Brusca mi diceva che ancora zio Vittorio, lo chiamavamo così, perché era più grande di noi, non era ritornato da Milano e quindi non si sapeva nulla e di pazientare ancora un pò*”;

Mangano si era incontrato con Bagarella e Brusca, in quel periodo, circa 5 o 6 volte, a distanza anche di venti giorni o un mese da un incontro all'altro; e ricorda ora che Mangano si recava a Milano per parlare con Dell'Utri, tanto che Bagarella aveva commentato che sarebbe stato meglio parlare direttamente con la persona più importante, riferendosi a Berlusconi (“...cioè Bagarella diceva, era un po' arrabbiato certe volte, ora ho cercato di averci un filo conduttore, e diceva che era meglio parlar direttamente con... lui diceva u grossu. Poi ognuno deduca quello che...; ...Sì, sì, perché... ... Mangano diceva che, comunque, anche se lui andava lì non era così facile parlare cu u grossu. Poi io tanti altri discorsi non... era solo questa particina qui e poi non so cosa invece si dicessero loro lì dentro... ... Sì, la lamentava, sì, perché lui era parecchio scocciato, perché essendo anche grandicello di età, giustamente gli dava noia andare ogni volta a Milano e ritornare perché faceva il tragitto nel treno.... Per deduzione se lui lavorava ad Arcore da Berlusconi, se parlava con Dell'Utri, se la devo dir tutta quello più grosso, politicamente è Berlusconi. Poi se fosse lui o non fosse lui e quello che si dicevano io non ero nella stanzetta lì con loro, quindi questo non lo so”);

Ha aggiunto che all'epoca era stata data la direttiva di votare Forza Italia perché questa avrebbe dovuto risolvere i problemi di Cosa Nostra” (“cioè risolvere i problemi per Cosa Nostra era l'abolizione del 41 bis e annullare la confisca dei beni ai mafiosi”) secondo quanto dettogli da Brusca. Egli si era personalmente adoperato per far votare Forza Italia.

La villa in cui si svolgevano le riunioni a Villagrazia era stata messa a disposizione da un altro mafioso ed anche lì partecipavano gli stessi soggetti, incluso qualche volta Vittorio MANGANO nel medesimo periodo di tempo (“Sì, in quel periodo lì, diciamo, dal '93, qualcosa del genere”); e a quelle riunioni a Villagrazia partecipava anche Giovanbattista Passalacqua.

Non ricordare se quando era stato sentito nel processo a Firenze aveva manifestato riserve nel parlare di politici, anche se effettivamente aveva ommesso di riferire qualcosa.



Monticciolo aveva detenuto in contrada Giambascio un arsenale con esplosivi ed armi, per conto della cosca di BRUSCA. Venne arrestato nel febbraio 1996 per il reato di associazione mafiosa e decise di collaborare con la Giustizia dopo pochi giorni, confessando subito diversi, tra cui quello del piccolo Giuseppe DI MATTEO, che per primo ha rivelato; e poi altri omicidi a Corleone ordinati da BAGARELLA ai danni di giovani che davano fastidio a suo nipote Giovanni (RIINA).

Ha fornito anche informazioni utili per la cattura di latitanti (come il padre di BOMMARITO Stefano e Biagio MONTALBANO ed anche per individuare il rifugio di Brusca nell'agrigentino; e ha fatto recuperare anche l'arsenale detenuto a San Giuseppe Jato (*“praticamente li ho portati lì sul posto, e gli Agenti hanno scoperto... cioè, praticamente, avevamo costruito un bunker sotterraneo, in cemento armato, dove erano custoditi esplosivi, pistole, fucili.... ... Sì, c'erano dei bazooka, c'erano anche... c'era tutto, c'era dinamite, c'era esplosivo, c'erano fucili, pistole, bombe a mano”*));

E' stato ammesso al programma di protezione che, però, gli era stato revocato nel 1999 perché si era recato in Kenya senza autorizzazione, sebbene fosse stato lui a mettersi in contatto con il Consolato italiano e a farsi recuperare;

Ha comunque, continuato a collaborare e che gli è stata sempre riconosciuta l'attenuante per la collaborazione.

Monticciolo ha ancora riferito di non avere conosciuto Bernardo Provenzano anche se una volta aveva accompagnato ad un incontro col predetto Giovanni Brusca, il quale, infatti, gli aveva chiesto di accompagnarlo perché temeva di essere ucciso e gli disse che se qualcosa fosse andata male, avrebbe dovuto eliminare Provenzano. Tale incontro era avvenuto a Marineo; e in quell'occasione egli intravide a distanza Provenzano e, forse, nella stessa occasione, con una macchina di appoggio, c'era anche Michele Traina che egli conosceva perché il predetto, qualche volta, si era trovato presente alle riunioni cui aveva partecipato Vittorio Mangano, e BRUSCA gli aveva commissionato qualche omicidio.

Afferma di avere avuto ritrosie nel parlare dei rapporti tra mafia e politica per timori per i suoi familiari dopo che il Servizio di Protezione gli aveva dato il *ben servito* e di avere timore anche adesso.

Conferma di avere ben compreso chi fossero i soggetti che Mangano andava a incontrare a Milano; ma ribadisce di non avere mai visto Dell'Utri.

Aveva deciso di collaborare con la Giustizia perché non ce la faceva più a stare nell'organizzazione mafiosa ed anche per i gravi omicidi commessi, primo fra tutti, quello del piccolo Di Matteo; però è vero che, prima che fossero arrestati, con i fratelli Brusca si era discusso dell'ipotesi di creare falsi pentiti ed egli di ciò aveva informato i magistrati quando aveva iniziato a collaborare.

### ***Le dichiarazioni di Maurizio AVOLA***

Sul tema in esame il collaborante catanese ha riferito che Galea ebbe a raccontargli che in occasione di incontri tra il 1990 e il 1991 era giunta da Salvatore Riina l'indicazione di compiere attentati (*"...di cominciare ad organizzarci per toccare tutto ciò che riguardava lo Stato, a partire dai traghetti, da treni, tralicci, tutto ciò che era... Questo nei primi anni 90 diciamo"*). Galea gli aveva riferito che la ragione di questa decisione discendeva dal mancato rispetto di alcune promesse fatte dai vecchi parlamentari e che v'era la prospettiva di un nuovo partito in Sicilia. Tra i detti parlamentari, il Galea, riportando le indicazioni di Riina, aveva fatto il nome di Andreotti per la DC e di altri, come Salvo Andò; e spettava ai catanesi occuparsi di quest'ultimo parlamentare in quanto loro concittadino, sicché fu affidato allo stesso Avola l'incarico di eliminarlo. Egli aveva iniziato a verificare la situazione, constatando che Andò era già protetto da uomini di scorta (RIINA aveva mandato a dire di tramite Giovanni BRUSCA di uccidere anche altri esponenti politici, come Rino NICOLOSI presidente della regione Sicilia, ma SANTAPAOLA si era opposto);

L'incarico di colpire Andò gli era stato dato all'inizio del 1992 o, forse, a settembre dopo le stragi del 1992. In precedenza, egli aveva accompagnato D'Agata ad una riunione, cui non aveva partecipato apprendendo, poi, dallo stesso D'Agata che la

riunione aveva riguardato la strategia stragista, che si era tenuta in provincia di Messina, tra la fine 1991 e l'inizio del 1992, e che alla stessa avevano partecipato anche altri mafiosi catanesi quali Aldo Ercolano e Battaglia.

Avola ha conferma in questa sede quanto precedentemente dichiarato alle Procure di CL e PA il 22 luglio 2000 riguardo alla partecipazione a tale riunione anche di Dell'Utri; ed ha ribadito altresì che era stato presente anche Michelangelo Alfano, che, come appreso dal D'Agata, era un costruttore messinese massone che aveva contatti a Roma. Sparacio, pure presente, rappresentava di un gruppo di mafiosi di Messina (aveva saputo da D'Agata, a fine 1992 prima dell'arresto, dell'appartenenza alla massoneria anche di Nitto Santapaola, così come di altri capi mafia).

Ha detto di ritenere che Dell'Utri, pur vicino a Salvatore Riina, non fosse un affiliato mafioso, ma semplice portavoce di Berlusconi, perché altrimenti non si sarebbero potuti compiere gli attentati ai danni di alcune filiali del catanese della Standa, allora appartenente, appunto, a Berlusconi.

Di tale riunione in provincia di Messina egli ne era stato informato, subito dopo la riunione stessa, sia da D'Agata Marcello che da Ercolano Aldo, rispettivamente nipote di Santapaola e vice rappresentante della provincia di Catania, ed, a seguito di tale riunione, erano giunti a Catania armi, esplosivi e telecomandi che servivano per gli attentati. D'altra parte, egli era stato informato perché direttamente coinvolto nella ricerca di obiettivi da colpire al nord Italia.

Al riguardo, ha precisato che la strategia stragista mirava a mostrare ai politici la forza di Cosa Nostra; che forse la detta riunione in provincia di Messina si era tenuta in una villa dell'imprenditore Alfano, presente alla riunione; e che gli attentati alla Standa erano stati compiuti perché Riina aveva impedito a Santapaola di entrare in tale attività commerciale asserendo che Dell'Utri era suo amico e non doveva essere toccato.

Dopo danneggiamenti alle filiali della Standa ci furono dei contatti con Dell'Utri attraverso Salvatore Tucci, uomo d'onore di cosa nostra catanese, che agiva insieme a Santapaola avendo interesse in alcuni caseifici e, quindi, a vendere prodotti alla Standa, che si era recato a Milano per incontrare lo stesso Dell'Utri. Di tale vicenda gliene

aveva parlato lo stesso Tucci al ritorno da Milano, dicendogli che era tutto a posto, anche se, dopo qualche tempo, la Standa era stata ceduta da Berlusconi ad altri.

Fu lo stesso Tucci a riferirgli l'esito della riunione che c'era stata con Dell'Utri in occasione di un incontro a casa di Aldo Ercolano, allorché il Tucci, in particolare, aveva raccontato che Dell'Utri aveva detto che Salvatore Riina non aveva preso bene la vicenda (e da quel momento s'incrinarono i rapporti tra RIINA e SANTAPAOLA).

Tucci aveva rappresentato anche che sarebbe tornato a Milano per un ulteriore incontro con Dell'Utri, ma, a distanza di una settimana dall'incontro a casa di Aldo Ercolano, vi era stata invece una visita di Dell'Utri in Sicilia in occasione della quale Salvatore Tucci era andato a prenderlo all'aeroporto e lo aveva portato ad una riunione a Catania, cui, però, l'Avola non aveva presenziato.

Avola ad Ercolano e D'Agata aveva precedentemente già proposto di recarsi a Milano a discutere con Dell'Utri, ma gli era stato risposto da Ercolano che era Dell'Utri a dovere scendere in Sicilia, cosa che poi era avvenuta nell'occasione in cui Tucci si era recato a prelevare all'aeroporto.

Collocando meglio i fatti in ordine cronologico, Avola ha quindi precisato che vi erano state alla fine del 1991 le estorsioni alla Standa, seguite dalla visita di Dell'Utri e, poi, tra la fine del 1991 e gli inizi del 1992, la riunione in provincia di Messina a cui avevano partecipato Dell'Utri, Alfano, Sparacio, Ercolano, Battaglia e D'Agata.

Seppe da Marcello D'Agata anche di incontri tra Santapaola e Dell'Utri nel periodo in cui quest'ultimo si incontrava con Tucci ed Ercolano; e il contatto con Dell'Utri a Milano Tucci lo aveva avuto tramite uno dei fratelli Fidanzati che si trovava a Milano. Aggiunge di avere saputo da Ercolano, D'Agata e Galea che i palermitani avevano fatto grossi investimenti nella Fininvest con Berlusconi; e nei primi mesi dell'anno 1992 Avola e D'Agata Marcello erano andati a trovare Santapaola, latitante, in un quartiere di Catania, e, mentre si trovavano ivi, era sopraggiunto Enzo Galea, proveniente da una riunione con Salvatore Riina in un paesino vicino Enna, il quale aveva proposto al D'Agata, che fin dall'84 si interessava di cose di politica, di raggiungere nel pomeriggio Riina che si sarebbe fermato nel paesino, per parlare del nuovo partito

politico da fare scendere in campo e dell'idea di rendere autonoma la Sicilia mandando a casa i vecchi politici e sostituendoli con politici locali: proposta che, però, D'Agata aveva respinto, dicendo di non avere niente da discutere con Riina.

Ha quindi spiegato che la strategia di Cosa Nostra era di arrivare ad una nuova fase politica tramite le stragi, strategia cui però il Santapaola era contrario; e una delle prime vittime di tale nuova strategia era stato il politico Salvo Lima, uomo di Andreotti, e ciò nel 1992 nello stesso periodo in cui si doveva cominciare a colpire i socialisti. Apprendendo di tale omicidio, il D'Agata aveva commentato, appunto, che i corleonesi avevano dato inizio a quella strategia (*"i corleonesi ci misiru mani... ..i corleonesi hanno messo mano alla strategia"*);

Aldo Ercolano lo aveva invitato a partecipare alla strage di Capaci, ma poi il D'Agata lo aveva fatto desistere, convincendolo a portare solamente l'esplosivo a Termini Imerese, cosa che avevano fatto insieme dividendo l'esplosivo, circa 200 kg, proveniente direttamente dall'ex Jugoslavia ancora nella confezione originale, in quattro fusti per l'olio che erano stati caricati su una Fiat Uno rubata guidata dallo stesso Avola, mentre D'Agata gli faceva da staffetta fino a Termini Imerese ove egli aveva consegnato la macchina con l'esplosivo a due ragazzi incontrati nel primo distributore di carburante entrando nel paese. Il collaboratore ha precisato che il D'Agata lo aveva convinto a non partecipare alla strage di Capaci perché non si fidava dei palermitani; ma della provincia di Catania, secondo quanto appreso dal D'Agata, aveva partecipato a quella strage solo Pietro Rampulla, cui, per convincerlo, i corleonesi avevano promesso la guida del "mandamento" di Caltagirone che avrebbero appositamente costituito e ciò perché in quel periodo i rapporti tra Santapaola e Riina si erano incrinati a seguito della vicenda della Standa e perché Riina aveva affiliato tale Mazzei, detto "*u carcagnuso*", invisato ai catanesi.

Ha aggiunto che nel periodo in cui si progettavano le stragi del 1993 e lui stesso aveva effettuato un sopralluogo a Firenze, Ercolano e D'Agata gli avevano detto che si doveva aspettare perché si attendeva l'intervento di politici nuovi che avrebbero aggiustato un po' le cose, tra i quali, come ricordato, però, solo dopo specifica

contestazione, Dell'Utri e Michelangelo Alfano (“...il segnale forte era Dell'Utri e Alfano, praticamente Alfano era un grosso massone e doveva decidere con quali persone doveva formare sta cosa. Ora io questo Alfano non lo conosco”); e dopo le stragi del 1992, tra la fine di tale anno e l’inizio del 1993 aveva appreso da Marcello D’Agata di una riunione tenutasi all’Hotel Excelsior a Roma cui erano presenti D’Agata, Eugenio Galea, Cesare Previti, Pacini Battaglia, soggetti questi ultimi due che D’Agata aveva detto essere vicini a Berlusconi, Michelangelo Alfano e tale Saro o Sariddu, che non faceva parte di “cosa nostra”, di cui allora non gli era stato detto il cognome, ma che egli, successivamente al proprio arresto, aveva ricollegato a Rosario Cattafi per i contatti con il Campanella a proposito delle notizie sulle ricerche del latitante Santapaola (lo stesso Carletto CAMPANELLA gli disse che il CATTAFI aveva contatti con i servizi segreti).

Anche in occasione di questa riunione, così come in quella del 1991, si era parlato della nuova forza politica che doveva scendere in campo e che avrebbe aggiustato le cose e nella medesima occasione era stato chiesto a Cosa Nostra” da alcuni soggetti politico-impresariali di uccidere Di Pietro, il magistrato di mani pulite.

Le stragi, le bombe e la discesa in campo della nuova forza politica, come gli diceva D’Agata, dovevano servire ad alleggerire le condizioni dei detenuti al 41 bis e ad attenuare il cattivo trattamento riservato ai detenuti ed alle loro famiglie, anche perché da Pianosa sollecitavano l’uccisione di agenti penitenziari, così come, in particolare, aveva fatto Francesco Maggio, detenuto, appunto, a Pianosa, che attraverso Aldo Ercolano aveva mandato il messaggio di uccidere un agente di custodia di Catania, cosa che, poi, era stata fatta nel 1994.

Il collaborante ha poi riferito che a metà 1993 aveva progettato insieme ad altri cinque ragazzi una fuga dal carcere in cui era detenuto, ma Maurizio D’Agata lo aveva fatto desistere dicendogli che a breve la nuova forza politica che si intendeva costituire avrebbe ridimensionato il ruolo dei collaboratori di Giustizia.

Ha confermato di conoscere Santo Mazzei sin dagli anni ’80 e che lo stesso era in cattivi rapporti con Santapaola in quanto apparteneva alla famiglia dei “calcagnusi”,

ovvero al gruppo ex Calderone, affiliato di Ferlito e Pillera, in guerra con il Santapaola. Questi non aveva voluto affiliare il Mazzei, che era stato invece poi affiliato da Leoluca Bagarella, perché Santapaola riteneva che l'affiliazione del Mazzei tra i catanesi avrebbe consentito a Totò Riina di estendere il suo potere inserendo nella famiglia di Catania un uomo, il Mazzei, comunque, di riferimento per lo stesso Riina, così come era già avvenuto con Calderone, motivo per il quale l'affiliazione del Mazzei era stato motivo di contrasto tra Santapaola e Riina.

Santapaola non si era avvalso del Mazzei per attività delittuose, ma poiché era in guerra contro il gruppo dei Cappello, lo stesso Avola gli aveva dato una mano commettendo personalmente, insieme, a due poliziotti, l'omicidio del rappresentante di quella famiglia, mentre il Mazzei si era occupato di altri omicidi.

Avola afferma di avere appreso da D'Agata Marcello dell'affiliazione del Mazzei da parte di Bagarella.

Conferma poi di avere iniziato la collaborazione con la Giustizia nel 1994, confessando, anche se in più riprese, alcuni omicidi, e, tuttavia, mentre era sottoposto al regime di protezione aveva poi commesso alcune rapine per le quali era stato condannato e gli venne revocato il programma di protezione.

In sede di controesame ha aggiunto:

- che l'attentato alla Standa di Catania era stato ordinato da Aldo Ercolano e che egli aveva partecipato solo alla riunione nella quale si discuteva degli attentati a tutte le sedi Standa;
- che egli aveva appreso del progetto di creare un nuovo partito e di sostituire i vecchi politici come Salvo Andò, da Galea, che era di ritorno da una riunione con Santapaola, nei primi mesi del 1992 o forse, ricordando meglio, ad estate inoltrata del detto anno;
- che Eugenio Galea, al ritorno dalla riunione ad Enna con Riina, aveva parlato anche di Pianosa e dei maltrattamenti a detenuti e famiglie;
- che, quanto agli attentati da compiere fuori dalla Sicilia, aveva sentito parlare di Roma e Firenze, ma non di Milano e che era Mangion che faceva pervenire notizie riguardo a quanto accadeva a Pianosa;

- che Rampulla non faceva parte del gruppo di Santapaola, ma di quello di Francesco La Rocca “*u zu Ciccio*”, capo gruppo della famiglia di Caltagirone, e poteva svolgere attività criminali rilevanti anche fuori dal territorio di Catania, tanto da avere partecipato alla strage di Capaci, senza l’assenso di Santapaola, ma con l’assenso del rappresentante di zona del Rampulla;
- di avere avuto conoscenza di un progetto di attentato ai danni di Di Pietro per fare un favore ai socialisti per le indagini relative a Man Pulite;
- di avere identificato Cattafi quale partecipante alla riunione con Pacini Battaglia all’hotel Excelsior soltanto successivamente;
- che il programma di protezione, di cui aveva fruito per due anni dall’inizio della collaborazione nel 1994, poi gli era stato revocato per avere commesso alcune rapine nella zona di Roma;
- di avere riferito di Dell’Utri immediatamente all’inizio della collaborazione, già nel marzo 1994, con riguardo alla vicenda della Standa;
- che gli incendi alla Standa di Catania e provincia erano stati organizzati anche per piazzare i latticini del caseificio di Santapaola sui balconi della predetta catena e si collocano nel 1992, ma non erano voluti da Riina che non voleva che si agisse in danno di Dell’Utri;
- che la riunione a Enna si colloca nel 1992 dopo gli attentati alla Standa;
- che i rapporti tra Riina e Santapaola si erano incrinati già dal momento in cui si era iniziato a parlare di stragi e poi per la vicenda di Dell’Utri, quindi sin dalla fine del 1991;
- che egli nonostante la revoca del programma di protezione continua a collaborare perché lo Stato comunque tutela la sua famiglia (*“AVV. DI PERI: - ... Posto che gli è stato revocato il programma di protezione, ci può spiegare perché adesso continua a collaborare? ... DICH. AVOLA : - Perché la mia famiglia protegge ancora lo Stato... Lo Stato la protegge e io debbo continuare la mia collaborazione per amore della mia famiglia, perché è giusto che lo Stato sta facendo tanto per loro e io lo ricambio con le dichiarazioni che ho reso e li porterò sempre avanti”*).



*La valutazione delle dichiarazioni di Maurizio AVOLA su Marcello DELL'UTRI*

La Corte ribadisce alcune significative criticità emerse, non ultima la revoca del programma di protezione disposta a seguito della commissione di ulteriori reati da parte del collaborante; e la necessità quindi di valutarne con estremo rigore le provalazioni, scartando, conseguentemente, tutte quelle parti non caratterizzate dalla personale partecipazione del dichiarante e prive di adeguato ed approfondito riscontro esterno.

Ma detto questo, ritiene che le dichiarazioni di Maurizio Avola concernenti la vicenda della Standa, al di là di alcune incertezze temporali e di genericità dovute al ruolo non certo di diretta partecipazione del predetto, possano ritenersi riscontrate, a prescindere dall'attribuita compartecipazione al Dell'Utri, alla stregua delle corpose risultanze già definitivamente acquisite con le sentenze irrevocabili di cui si è detto nel Capitolo precedente.

Tra le dichiarazioni sicuramente da scartare vi sono quelle concernenti le due riunioni di cui il medesimo Avola ha riferito, quella avvenuta nel messinese in una villa nella disponibilità di Michelangelo Alfano e quella avvenuta a Roma presso l'Hotel Excelsior.

Quanto alla detta prima riunione, a prescindere, anche in questo caso, da alcune confusioni temporali, non sembra possibile andare oltre il fatto che l'Avola possa avere effettivamente accompagnato Marcella D'Agata ad una riunione presso una villa nella disponibilità di Michelangelo Alfano, perché, per il resto, a parte la scarsa credibilità e, comunque, la natura de relato della conoscenza, non v'è il minimo riscontro sulla riferita presenza di Marcello Dell'Utri, che l'Avola, d'altra parte, non ebbe personalmente a vedere in quell'occasione.

Analoga considerazione vale anche per la riunione presso l'Hotel Excelsior di Roma di cui l'Avola ha avuto conoscenza de relato da Marcello D'Agata (a sua volta evidentemente informato da altri) e per la quale manca il benché minimo riscontro.

La conclusione cui perviene il giudice di prime cure è dunque che le dichiarazioni di Avola sul tema in esame appaiono di scarsissima – se non nulla – utilità, non aggiungendo alcunché a quanto emerge già da altre risultanze di questo processo in questo Capitolo esposte e dalle risultanze delle sentenze irrevocabili di cui al Capitolo che precede.

#### *Le dichiarazioni di Filippo MALVAGNA*

Appartenente alla cosca mafiosa Pulvirenti-Santapaola dal 1982 all'11 marzo 1994, allorché aveva iniziato la sua collaborazione con la Giustizia, ha rierito tra l'altro che sposando la figlia di Angelo Pulvirenti, fratello di Giuseppe, egli era divenuto cugino di Nino Pulvirenti, figlio del predetto Giuseppe il "Malpassoto", e di Piero Puglisi, genero di quest'ultimo, ed imparentato in qualche modo con Girolamo Ranesi. E in ragione dei predetti rapporti di parentela e delle proprie capacità aveva ricoperto, dal dicembre 1990, dopo l'arresto di Orazio Pino, il ruolo di capo gruppo di Misterbianco, mentre poi, dal giugno 1991, durante la latitanza di Nino Pulvirenti, arrestato nel settembre 1991, aveva assunto la direzione del gruppo di San Pietro Clarenza, mantenendo la direzione di quello di Misterbianco, che, insieme a quello di Mascalucia diretto da Pietro Puglisi ed a quello di Nicolosi, diretto da Giuseppe Grazioso, erano i gruppi più importanti all'interno del gruppo del Malpassoto e quelli da cui provenivano il maggior numero di uomini d'onore.

Dall'agosto 1990 al 25 marzo 1993 era stato libero operando in Sicilia e facendo alcune trasferte a Roma e Milano per conto dell'organizzazione.

Aveva iniziato a collaborare l'11 marzo 1994 - confessando reati, soprattutto omicidi, circa una ventina, per i quali non era detenuto - per il futuro dei figli, perché aveva compreso le dinamiche alterate all'interno dell'organizzazione a fronte delle regole che la stessa si era data e poi perché aveva constatato che il programma di protezione predisposto per i collaboranti funzionava.

Alla fine del 1993, mentre era detenuto essendo stato arrestato il 25 marzo 1993, aveva appreso da Marcello D'Agata, consigliere della famiglia di Santapaola col quale era

codetenuuto nel carcere di Bicocca a Catania, durante una contestuale permanenza nell'infermeria, che dagli "amici" di Palermo era arrivata notizia che le cose stavano cambiando, che si sarebbero ottenuti dei benefici, ovvero la riduzione del 41 bis e l'estensione dei benefici carcerari anche ai detenuti per mafia, e la revisione della legge sui pentiti. E analoghe confidenze le aveva ricevute da un affiliato al gruppo del Malpassoto, imparentato con i Pullarà di Palermo, che aveva un parente palermitano, Enzo Meli, che aveva un autosalone ed era imparentato con Asaro Gaetano, cugino di Malvagna. D'Agata non aveva fatto precisi riferimenti temporali parlando di qualche anno.

Precisa poi che la direttiva di fine 1992 e quella di fine 1993 erano diverse, in quanto la prima atteneva al rallentamento degli altri delitti funzionali all'associazione mafiosa ma non compresi nella strategia (ed era nel senso di fare il meno rumore possibile e commettere solo quelli strettamente indispensabili), mentre la seconda, quella di stare tranquilli che le cose si sarebbero aggiustate, riguardava le aspettative future.

Ed ancora ha riferito:

- che D'Agata, in occasione delle conversazioni avute all'interno del carcere lo aveva invitato a fare votare conoscenti e parenti per Berlusconi, dicendogli testualmente "*la nostra salvezza è Berlusconi*" e che tale indicazione di voto era arrivava da Palermo;
- che l'estorsione ai danni dei magazzini Standa era stata una iniziativa congiunta dei catanesi e dei palermitani, nel senso che questi ultimi avevano preso l'iniziativa ed i catanesi si erano messi a disposizione per fare gli attentati;
- di non sapere chi fossero i proprietari della Standa, ma che comunque era riconducibile al gruppo Berlusconi e che gli attentati di tipo incendiario presso le sedi della Standa avevano sia la finalità estorsiva sia altra finalità non meglio chiaritagli da Aldo Ercolano e Calogero Campanella;
- che dopo gli attentati vi era stato l'intervento di tale Antonio Pulvirenti, allora direttore della Standa di Mascalucia, il quale aveva fatto arrivare la notizia che personaggi del gruppo Berlusconi sarebbero arrivati a Catania per comporre la questione e che, quindi, egli stesso, in occasione del primo incontro, aveva

accompagnato Antonino Pulvirenti in un appartamento al sesto o settimo piano in un edificio sito a piazzale Michelangelo dove ad attendere Antonino Pulvirenti vi erano Salvatore Tucci, Aldo Ercolano, Alfio Fichera ed altri;

- di avere poi saputo che Antonino Pulvirenti aveva parlato della questione con Giuseppe Grazioso, genero di Giuseppe Pulvirenti, il quale aveva commentato che sarebbe stato in grado di ottenere il pagamento di una somma molto più alta;

- che gli attentati erano iniziati tra la fine del 1990 e l'inizio 1992 e la vicenda si era chiusa poi nell'estate 1992 o comunque nel primo semestre di tale ultimo anno;

- che l'interesse all'estorsione era più dei palermitani, tanto che Aldo Ercolano aveva detto che non era una questione di soldi ma di amicizia;

- di avere fatto uso di sostanze stupefacenti, cocaina, marijuana e hascisc, ma di non essere mai stato un tossicodipendente (*“Allora, per chiarire il concetto, che abbia provato delle sostanze stupefacenti sì, se per farne uso si intende essere un consumatore abituale o un tossicodipendente no. Ho provato la cocaina, ho provato la marijuana, l'hascisc, cose di curiosità”*);

- che quando aveva iniziato a collaborare aveva a carico soltanto il procedimento per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, rapine e traffico di sostanze stupefacenti in fase di udienza preliminare ed una condanna a tre anni per possesso di arma;

- che l'incontro in occasione del quale D'Agata gli aveva detto di votare per Forza Italia si colloca tra la fine del 1993 e l'inizio del 1994 nel reparto di infermeria del carcere Bicocca di Catania, così come già riferito nell'ambito di altri interrogatori forse nel processo per la strage di Capaci, in interrogatori presso la Procura di Catania e in alcuni interrogatori congiunti tra le Procure di Caltanissetta e Palermo;

- che dopo l'inizio della collaborazione del marzo 1994, il successivo novembre era stato posto agli arresti domiciliari e quindi *“Avevo la possibilità di attingere ciò che veniva detto nei telegiornali. So che è stato di dominio pubblico”*);

- che era stata la moglie a far pervenire una lettera alla Procura di Catania con la quale comunicava l'intenzione del marito di iniziare a collaborare purché fosse prima trasferito presso altro carcere;
- che terminerà di scontare la pena nel 2027 (*“Allora, alla fine ... c'ho un fine pena nel 2027 e sono detenuto dal 1993, quindi si immagina, quaranta anni c'ho”*);
- di avere avuto sempre riconosciuto l'attenuante per la collaborazione (*“Sì, ho sempre avuto riconosciuto l'articolo 8”*).

### *Le dichiarazioni di Gaspare SPATUZZA*

Le dichiarazioni di Spatuzza rivestono particolare importanza anche riguardo al tema in esame; e quindi la sentenza torna a soffermarsi sugli aspetti generali del ruolo in Cosa Nostra e della collaborazione del predetto unitamente a quelli specifici qui rilevanti.

Al riguardo si rinvia alle dichiarazioni riportate alle pagg. 3839-3879 della sentenza qui appellata.

In sintesi, val rammentare che il collaborante ha, innanzitutto, riferito in ordine ai suoi rapporti con la “famiglia” mafiosa di Brancaccio ed alla sua formale affiliazione avvenuta, però, soltanto nel 1995, nonché, più in generale, in ordine ai rapporti con i Graviano.

Poi Spatuzza, dopo avere indicato i suoi periodi di latitanza e di detenzione fino alla decisione di dissociarsi dall'organizzazione mafiosa, ha riferito sinteticamente in ordine agli omicidi (una quarantina) commessi, soffermandosi soprattutto sull'omicidio di Padre Puglisi, che si era rivelato determinante per la sua successiva decisione di collaborare con la Giustizia, innescando una progressiva crisi di coscienza, unitamente ad un altro delitto di particolare gravità, il sequestro e l'uccisione del figlio del collaboratore Di Matteo Mario Santo, per il quale ebbe direttive da Giuseppe Graviano.

Indi, Spatuzza si è soffermato sulla maturazione della sua decisione di collaborare con la Giustizia concretizzatasi, per la prima volta, in un interrogatorio del 26 giugno 2008

allorché aveva confessato la sua partecipazione, oltre che ad altri gravi delitti, anche alle stragi di Capaci e via D'Amelio per le quali si era, innanzitutto, occupato del reperimento del materiale esplosivo.

L'esame è poi proseguito con riguardo ai fatti del 1993, iniziando dall'attentato del 14 maggio 1993 effettuato a Roma in via Fauro ai danni del conduttore televisivo Maurizio Costanzo seguito da una riunione presso un villino di Santa Flavia in occasione della quale era stato pianificato il successivo attentato di via Georgofili a Firenze.

Spatuzza ha raccontato, quindi, di quanto a sua conoscenza in ordine agli attentati eseguiti nella notte tra il 27 e il 28 luglio 1993 in contemporanea a Roma e Milano e l'incarico di spedire le cinque lettere due da una città e tre dall'altro di rivendicazione, effettivamente pervenute ad alcune redazioni di quotidiani di Roma (Il Messaggero) e di Milano (Il Corriere della Sera).

Ha riferito, poi, di un altro progetto di attentato, questa volta non più attuato, ai danni delle c.d. "Torri" di via del Fante in Palermo, per il quale fecero anche dei sopralluoghi, e l'obbiettivo era un capitano dei carabinieri che forse aveva avuto un ruolo nella cattura di RIINA; nonché del progetto di colpire Salvatore Contorno, maturato in occasione di uno dei suoi viaggi a Roma allorché aveva avuto modo casualmente di scoprire la località in cui il predetto collaboratore di Giustizia alloggiava, progetto che, però, inaspettatamente, Graviano Giuseppe, in occasione di un incontro che colloca a metà agosto, perché c'era già stata anche la strage di via D'Amelio, aveva bloccato dicendogli che vi erano altre cose più urgenti da portare a termine.

Spatuzza, quindi, ha riferito di un successivo incontro con Graviano Giuseppe avvenuto tra la fine del 1993 e l'inizio del 1994 a Campofelice di Roccella nel quale era stato incaricato di organizzare un attentato ai danni dei Carabinieri, raccontando, poi, come in concreto egli si era attivato e dell'incontro, quindi, avuto a Roma con Graviano Giuseppe presso il bar Doney di Roma pochi giorni prima del progettato attentato allo Stadio Olimpico della stessa città.

Ha riferito poi della successiva riunione del Graviano con tutto il gruppo riunito in un villino e dettagliatamente dello sviluppo di quel progetto stragista che soltanto per un imprevisto tecnico non ebbe esito (v. Parte terza della sentenza di primo grado, Capitolo 32, paragrafo 32.2.).

Poi Spatuzza ha spiegato perché non aveva immediatamente riferito alla A.G. il contenuto del colloquio avuto con Graviano Giuseppe all'interno del bar Doney e, specificamente, di quel riferimento a Berlusconi che gli era stato fatto in quella occasione. Ed ha confermato che anche dopo l'arresto dei Graviano, e durante la reggenza di Nino MANGANO, il suo gruppo era pronto ed attrezzato per proseguire nella strategia stragista, e aspettava solo l'input da BAGARELLA o da Matteo MESSINA DENARO, ma *“dopo l'arresto dei fratelli Graviano l'iter, se così possiamo chiamarlo, si normalizza, nel senso del governo di Cosa Nostra all'interno del mandamento di Brancaccio. Cioè ci occupiamo soltanto di tutto quello che riguarda... quello che ha sempre riguardato Cosa Nostra, nel senso del pizzo, tant'è che andiamo a cercare noi Contorno.... ...La prospettiva era che nel bar mi viene comunicato che avevamo chiuso tutto attraverso Berlusconi e Dell'Utri, di cui successivamente a questo me lo trovo Presidente del Consiglio. Noi ritorniamo nella normalità, nel senso della normalità assoluta, perché ci occupiamo soltanto di tutto quello che amministra, diciamo, il territorio, nel senso malavitoso”*).

Indi, il collaborante ha raccontato dei suoi contatti con i fratelli Graviano dopo il suo arresto avvenuto nel 1997; e delle discussioni in cui ebbe modo di esternare loro il suo malessere e poi il proposito di prendere le distanze da Cosa Nostra e del progetto di dissociazione che era condiviso anche da altri esponenti di spicco pure detenuti, come AGLIERI e Carlo GRECO (ma che poi fu abbandonato perché si comprese che ai magistrati interessava solo una collaborazione piena) e di alcuni colloqui investigativi avuti durante la detenzione, nonché delle lamentele che vi erano tra i detenuti anche di altre organizzazioni criminali che attribuivano ai siciliani la causa del peggioramento delle loro condizioni all'interno del carcere; e della secca replica dello stesso Filippo GRAVIANO, che era bene si rivolgessero ai loro padri (intendendo ai capi famiglia

che erano corresponsabili della strategia stragista e di quella sorta di progetto di colpo di Stato).

In sede di controesame, quindi, Spatuzza, anche su sollecitazione della difesa dell'imputato Dell'Utri, è ritornato sulla sua decisione di collaborare maturata nel marzo 2008 (*"Il 17 marzo del 2008, dinanzi al Procuratore Nazionale Antimafia, all'epoca, il dottor Grasso"*) e sui colloqui investigativi in occasione dei quali, già molti anni prima, era stata sollecitata invano tale sua collaborazione anche se egli, in modo larvato, aveva già tentato di portare l'attenzione dei magistrati su Berlusconi indicando loro Milano 2.

Spatuzza ha ribadito, altresì, perché soltanto nel 2008 ebbe a maturare la decisione di collaborare con la Giustizia, facendo riferimento anche alla situazione politica dell'epoca, però, mutata poco dopo quella decisione (*"..perché ho spiegato ieri che se... la mia collaborazione salta due settimane dopo o qualche settimana dopo che... Cioè se il Governo Prodi cadeva prima, state tranquillo che io nemmeno... con nessuna intenzione chiamavo il Procuratore Nazionale Antimafia"*) che lo aveva indotto, poi, a tacere l'episodio del bar Doney quando aveva verbalizzato le sue prime dichiarazioni nel giugno 2008, episodio, poi, ripreso, entro i 180 giorni previsti, in un interrogatorio della Procura di Firenze pur tacendo i nomi di Berlusconi e Dell'Utri.

Spatuzza ha aggiunto che quando ebbe modo di parlare all'interno del carcere di Tolmezzo con Giuseppe Graviano, quest'ultimo, pur non riprendendo il discorso che gli aveva fatto al bar Doney di Roma, ancora esternava fiducia che da un momento all'altro la situazione potesse cambiare in meglio.

Indi, ha ribadito di non avere mai sollecitato egli i colloqui investigativi prima del 17 marzo 2008 (*"Come ho riferito ieri, stamattina e lo ripeterò per sempre. Io l'unico colloquio investigativo che ho chiesto quando ho deciso di intraprendere la collaborazione"*) e che nel primo colloquio con i dott.ri Vigna e Grasso aveva tentato di far loro capire che per la strage di via D'Amelio era stata intrapresa una strada sbagliata, pur non parlando della Fiat 126 perché fino ad allora convinto di avere egli



poi rubato la stessa autovettura precedentemente rubata da coloro che si erano autoaccusati di tale furto.

Ancora, su nuova sollecitazione dell'Accusa, Spatuzza ha spiegato perché in un colloquio investigativo aveva fatto quel riferimento a Milano 2, nonché, più in dettaglio, cosa intendeva col riferimento alla questione dei "piloni" da lui prima citata.

#### *Le dichiarazioni di Tullio CANNELLA*

Il collaborante ha riferito tra l'altro di avere svolto precedentemente attività imprenditoriale (iniziata con il costruttore SANSEVERINO), ma anche politica (*"all'inizio con la Democrazia Cristiana, ... Poi fui anche Consigliere, eletto Consigliere del Consiglio, insomma, circoscrizionale del quartiere Brancaccio - Ciaculli, quindi assunsi il ruolo là con la qualifica di Vice Presidente. Il Presidente allora mi ricordo che era il dottore Greco insomma"*), iniziando, per questa, ad avere contatti con esponenti mafiosi, come Stefano BONTADE, Giuseppe DI MAGGIO, GRECO Giuseppe Scarpuzedda, Salvatore e Michele GRECO.

Ha confermato di avere conosciuto anche i Graviano, soci occulti del costruttore Sanseverino e che, ad un certo punto, pretesero che egli restituisse somme asseritamente loro dovute dal detto Sanseverino per un ammontare di un miliardo e duecento milioni di vecchie lire, cosa che egli fece negli anni successivi senza però riuscire ad esaudire interamente la pretesa; e di avere conosciuto Bagarella nel 1993 per iniziativa dei Graviano e di averlo, poi, anche ospitato presso il villaggio Euromare verso Cefalù.

Aveva instaurato con Bagarella un rapporto di amicizia anche perché questi lo aveva aiutato quando i Graviano avevano deciso di ucciderlo. Alla fine di luglio del 1993 ebbe ad apprendere dalla televisione degli attentati di Firenze e Milano e di averne subito dopo parlato con Bagarella, che si stava recando al mare, il quale fece un battuta dicendo che sicuramente gli attentati erano opera dei terroristi della Falange Armata, della quale, però, la televisione non aveva parlato.

Aveva appreso in precedenza dell'attentato a Costanzo dalla stampa o dalla televisione e lo aveva commentato con Bagarella, come conferma a seguito di contestazione di pregresse dichiarazioni, spiegando che a dire di Bagarella l'attentato aveva una finalità intimidatoria (“...*Bagarella mi disse: u vedi, ora u Custanzo cu sta bummicdda s'assistemò*”).

Conferma altresì di avere avuto modo di parlare con Bagarella anche di questioni politiche e di avergli raccontato i suoi trascorsi politici. E Bagarella mostrava risentimento nei confronti di politici che avevano chiesto appoggi a Riina e poi non avevano rispettato gli impegni, sostenendo che con lui non sarebbe stato facile che chi assumeva degli impegni poi non li rispettasse, e maturando, conseguentemente, l'idea, a lungo termine, di creare una forza politica nella quale inserire uomini di fiducia dell'organizzazione mafiosa (“...*potere, come dire, avere degli uomini politici direttamente gestibili e controllabili direttamente da Cosa Nostra con un partito che poteva essere quindi frutto ed espressione naturale di Cosa Nostra, non più un partito al quale ci rivolgiamo al singolo uomo politico*”);

Pertanto, gli diede incarico di creare il partito Sicilia Libera, a cui egli lavorò alla fine di ottobre del '93 con l'aiuto di persone di Catania e Trapani, presentate dallo stesso BAGARELLA e altri che l'aiutarono a creare questo nuovo movimento politico con l'obiettivo anzitutto di coinvolgere personaggi abbastanza insomma di spicco, personaggi che potevano avere anche un ritorno elettorale, dei professionisti, gente chiaramente che aveva comunque dimestichezza e conoscenza con la politica; ma con la finalità *a lungo termine* di creare un controllo diretto nella politica attraverso una formazione politica che fosse *espressione naturale degli interessi e della volontà, insomma gestibile da parte di Cosa Nostra*, ed inoltre perseguire gli stessi obiettivi separatisti - che in quel tempo erano più forti di adesso - che aveva la Lega Nord.

A Bagarella era già noto che si stava costituendo a livello nazionale un partito facente capo a Berlusconi e ciò portò al naturale abbandono di Sicilia Libera e a far confluire i voti sui candidati di Forza Italia, perché quel nuovo partito aveva maggiori chance di successo elettorale e quindi poteva garantire risultati favorevoli più immediati, anche

se BAGARELLA gli disse di continuare a lavorare al progetto originario che fu solo stoppato o sospeso, non già eliminato o archiviato. Ma Certamente Bagarella disponeva di proprie fonti di conoscenza riguardo al nuovo progetto politico di Berlusconi.

Prima di dargli l'incarico concernente Sicilia Libera Bagarella si consultò con Provenzano, pur non avendo stima del predetto così come aveva potuto dedurre in una occasione nella quale comunque Bagarella gli aveva chiesto di risolvere un problema che riguardava la moglie del Provenzano medesimo; e dopo avere parlato con Provenzano, Bagarella gli disse di andare avanti con quel progetto.

Canella si occupò di individuare alcuni collaboratori per il progetto di Sicilia Libera, tra i quali tale Lo Bue, massone, in rapporti con il Principe di San Vincenzo che si era incontrato con Bagarella. Alla fine del 1993 vi fu un incontro di vari movimenti separatisti a Lametia Terme, presenti tutti gli esponenti di Sicilia Libera, di Catania, Sicilia Libera di Palermo, Calabria Libera, Basilicata Libera e così via di seguito e vi erano anche rappresentanti della Lega Nord.

Bagarella informò dell'iniziativa Sicilia Libera anche i fratelli Graviano, i quali si misero a disposizione. Anche il Sen. INZERILLO, che lui conosceva personalmente da molti anni e fin da quando era alla segreteria del Senatore CERAMI, ebbe ad essere coinvolto dai fratelli Graviano su richiesta di Bagarella. E ricordare – lo confermare a seguito di contestazione - quanto già riferito proposito di un commento fatto da Inzerillo riguardo ai Graviano (*“...si lamentava che gli andavano a chiedere spesso troppi favori, cortesie, di fare interventi, anche nel passato a livello legislativo, di pressare, e mi diceva: non si rendono conto che tutto ciò oggi è veramente impossibile, è veramente difficile, mi chiedono delle cose che io non posso attuare, che io non posso fare, io sono uno, non sono mille. Quindi Inzerillo viveva questa, come dire, questo rapporto tra virgolette con i fratelli Graviano in maniera molto ansiosa, pessima. Quindi la viveva come un peso, come un incubo, questo è quello che io poi ho capito”*); Rammenta anche che vi fu un incontro tra Bagarella e il Sen. Inzerillo presso il villaggio Euromare, all'esito del quale Bagarella manifestò insoddisfazione per il fatto che il senatore non aveva voluto assumere impegni precisi, dicendo di navigare in

cattive acque; e successivamente ebbe anche a dirgli di allontanarlo, avendo saputo che il Sen. Inzerillo era sotto indagine e temendo che potesse creargli problemi per i suoi guai giudiziari, perché all'epoca era già indagato, lasciando che i contatti continuassero con i Graviano.

Questi ultimi, peraltro, per quel che gli disse Filippo erano scettici sull'iniziativa riguardante Sicilia Libera preferendo portare avanti altri contatti che essi avevano con la politica, che erano ben più importanti e che avrebbero risolto il problema dei pentiti. In effetti, vi furono anche contatti con politici che si accingevano a candidarsi con Forza Italia.

Cannella dichiara di non avere conosciuto Marcello Dell'Utri, ma di avere saputo di contatti di questi con i Graviano a Milano e che lui era diventato il loro referente per Cosa Nostra, anche attraverso rapporti con Cesare LUPU; e conferma che poi ebbe a parlare con Bagarella di quanto dettogli da Lupo. Bagarella aveva avuto assicurazione che Forza Italia si sarebbe interessata delle problematiche concernenti la legislazione sui pentiti e il 41 bis. E durante la campagna elettorale del 1994 ebbe a recarsi su incarico di Bagarella ad un comizio tenuto da Berlusconi a Palermo e quando poi aveva riferito a Bagarella le frasi pronunziate da Berlusconi contro la mafia, Bagarella gli disse di non preoccuparsi perché comunque Berlusconi aveva assunto impegni *seri* con loro.

Conferma anche quanto precedentemente dichiarato riguardo ad un incontro avvenuto, dopo le elezioni del 1994, tra la moglie di Riina e l'On. Maiolo di Forza Italia presso lo studio dell'avv. LO CASCIO che oltre ad essere suo difensore era anche socio in affari per la gestione del Villaggio Euromare; e in tale occasione la MAIOLO rassicurò la RIINA che presto le cose sarebbero cambiate; e riguardo ai contatti tra Riina e Bagarella dopo che il primo era stato arrestato, grazie a bigliettini veicolati dall'avv. LO CASCIO; ed infine riguardo al ruolo assunto in conseguenza da Bagarella nel tenere le redini dell'organizzazione.

Cannella ha dichiarato anche che Bagarella ebbe a dirgli di ritenere che Riina fosse stato arrestato grazie ad una soffiata ai Carabinieri da parte di Provenzano tramite

Ciancimino, che aveva rapporti con il generale DELFINO, anche mediante ambienti massonici; e non poteva essere stata tutta opera del pentito DI MAGGIO, anche perché c'era stata la storia della mancata perquisizione del covo.

Ricordare soltanto vagamente i commenti critici fatti da Bagarella riguardo al Presidente Scalfaro già in precedenza riferiti ed oggetto di contestazione comunque confermati (*“È un verbale di interrogatorio congiunto della Procura di Palermo, di Firenze e di Caltanissetta: spontaneamente aggiungo che dopo la vittoria elettorale da parte di Forza Italia e la nascita del Governo Berlusconi, si aspettavano significativi interventi nei campi di nostro interesse. Il Bagarella mi diceva che Forza Italia stava cercando di mantener fede agli impegni presi, ma che veniva ostacolata dall'operato del Presidente della Repubblica Scalfaro, tanto che lo stesso Bagarella mi disse che era rimasto il solo Presidente della Repubblica ad ostacolare l'operato del Governo e quindi si sarebbe preso in considerazione la possibilità di eliminarlo...”*);

Il collaborante ha riferito che Nino Mangano, persona di fiducia di Bagarella, aveva assunto la carica di “reggente” del mandamento di Brancaccio dopo l'arresto dei Graviano.

In sede di controesame, quindi, Cannella, ancora in sintesi, ha aggiunto e precisato:

- di essere stato già detenuto, prima dell'arresto del 1995, negli anni ottanta per bancarotta fraudolenta e sfruttamento della prostituzione;
- che l'idea di fondare il nuovo partito autonomista nacque conversando con Bagarella nell'estate del 1993;
- che il partito Sicilia Libera presentò una lista con candidati, comunque estranei a Cosa Nostra, alle elezioni comunali di Palermo raccogliendo pochi voti;
- di avere appreso della nascita del nuovo partito di Berlusconi in ambienti di “cosa nostra” prima della presentazione ufficiale;
- che del progetto di Sicilia Libera Bagarella ne aveva parlato, oltre che con i Graviano, anche con esponenti mafiosi trapanesi, ma che si trattava, comunque, di un progetto a lungo termine, mentre per l'immediato si intendeva appoggiare candidati inseriti in Forza Italia;

- che in occasione delle elezioni comunali del 1993 i Graviano appoggiarono candidati della Rete e il Sindaco Orlando;
- che ad un certo momento, a seguito di contrasti per questioni economiche, Bagarella aveva maturato l'intendimento di uccidere i fratelli Graviano e che dovevano ringraziare il fatto di essere stati arrestati;
- che dopo l'arresto di Riina, Bagarella, pur non stimandolo, si consultava con Provenzano.

*Le dichiarazioni di Salvatore CANCEMI*

Sul tema in esame, rilevano le dichiarazioni rese da Cancemi il 5 marzo 1994 allorché il predetto, secondo quanto risulta dal verbale riassuntivo acquisito agli atti (peraltro in gran parte omissato), ebbe a riferire che, dopo le stragi di Capaci e via D'Amelio, Riina riteneva che lo Stato non avrebbe reagito, ma avrebbe tentato di intavolare una trattativa attraverso importanti soggetti estranei a "cosa nostra" ("*..in concreto, per quello che sentivo da Riina e Biondino ..... si era certi che lo Stato non avrebbe reagito..... In sostanza, Riina ed il suo cerchio ristretto erano convinti, a mio parere, che quegli atti eclatanti avrebbero indotto lo Stato alla trattativa. Ciò, come ho detto a varie A.G., per effetto dei rapporti che loro avevano con persone esterne a cosa nostra, importanti. Ho più volte ribadito che si trattava, in questo caso, di persone che io non posso specificare, e dei cui contatti con Riina, mi aveva parlato il Ganci, quel famoso giorno in cui tornavamo da una riunione tenutasi a Capaci in preparazione dell'attentato a Falcone... ..ciò che io prima ho detto va riferito esclusivamente alle aspettative ed ai convincimenti di Riina, Provenzano, Biondino, Bagarella, Ganci, Aglieri, Greco Carlo, Tinnirello e dei Graviano, cioè quel nucleo dirigente sanguinario di cui ho già parlato. È chiaro invece che la gran parte degli affiliati a cosa nostra riteneva, al contrario, essendo estranea a quei contatti con persone importanti di Riina ed ai discorsi che all'interno di quel nucleo si facevano, che la reazione dello Stato sarebbe stata molto dura e avrebbe potuto mettere in crisi l'assetto stesso di cosa nostra*") e, quindi, chiestogli se, invece, alla luce di quanto poi accaduto, egli ritenesse

che le aspettative di “cosa nostra” fossero andate deluse, ha risposto ambiguamente “vedremo, Provenzano è ancora libero”.

Ma, soprattutto, le dichiarazioni, poi, rese dal medesimo Cancemi il 23 aprile 1998, di cui sono stati depositati ed acquisiti sia il verbale riassuntivo, sia la trascrizione della registrazione.

In quella sede, il dichiarante ha riferito che nel 1991 era stato convocato a casa di Guddo da Riina, il quale gli aveva detto di recarsi da Vittorio Mangano per dirgli di mettersi da parte nei rapporti con Berlusconi e Dell’Utri perché da quel momento intendeva occuparsene direttamente, cosa che egli aveva effettivamente, poi, riferito a Mangano, il quale accettò a malincuore, dicendogli che era una vita che lui si coltivava quei rapporti.

Cancemi, quindi, nello stesso interrogatorio ha riferito che dopo qualche tempo, in occasione di un altro incontro, Riina aveva specificato quali richieste intendeva avanzare a quelle persone, riferendosi, in particolare, a Dell’Utri e Berlusconi (“*mi sembra che c’era stata Capaci... ..mi ricordo che questo incontro è stato dietro la Villa Serena... ..Guddo Girolamo... ..a casa di questo Guddo Riina ha prospettato una serie di richieste... ..ancora non l’aveva fatto lui, queste richieste, quindi quest’incontro diciamo lui voleva sapere se c’era qualcosa da dire, diciamo da suggerire, da portare nel suo pacchetto diciamo a queste persone. Quindi i punti che io mi ricordo erano questi del fatto di fare abolire l’ergastolo, ‘sta legge sui pentiti di farla scomparire, di, mi sembra che c’era anche il 41 bis, insomma erano se o sette punti diciamo che lui doveva, doveva portare.. ..aveva una specie di, un biglietto nelle mani, una cosa, un pezzo di carta nelle mani, mi ricordo, sì.. ..in questa riunione dice che ci doveva fare avere queste cose a queste persone, Berlusconi e Dell’Utri, i nomi che ha fatto erano questi qua...“).*

Indi, Cancemi ha aggiunto che lo scopo delle stragi era quello di “sfiduciare” coloro che erano in quel momento al potere per favorire l’ascesa di Berlusconi e Dell’Utri (“*lui parlava di Berlusconi e Dell’Utri.. ..portare significa che erano quelle persone che dovevano portare nel futuro queste cose che lui aveva nelle mani, di*

*portarli a comandare.... .... di portare a comandare questi, significa al potere, lo diceva chiaro”).*

Nel prosieguo, ancora, Cancemi ha aggiunto di avere saputo da Ganci Raffaele che Riina, verso la fine degli anni '80, intendeva arrivare a contattare anche Craxi tramite la Fininvest.

E' stata acquisita, infine, la trascrizione dell'esame dibattimentale del Cancemi avvenuto nelle udienze del 17, 23, 24 e 29 giugno 1999 nel processo per la strage di via D'Amelio. Per una ricognizione dei contenuti salienti dell'esame predetto si rinvia alle pagg. 3925-3937 della sentenza appellata

#### *Le dichiarazioni di Francesco LA MARCA*

Il collaborante ha fatto parte dal 1980 della "famiglia" mafiosa di Porta Nuova allora guidata da Pippo Calò e ha confessato di avere commesso numerosi omicidi e altri gravi reati per conto di Cosa Nostra. Di detta "famiglia" era divenuto "reggente" Salvatore Cancemi negli anni 1981-82 mantenendo tale carica sino a quando si era consegnato ai Carabinieri nel 1993 ed aveva iniziato a collaborare con la Giustizia.

Successivamente era divenuto "reggente" della medesima "famiglia" mafiosa Vittorio Mangano, che già nel 1979 gli era stato indicato da Gianni Lipari quale persona vicina a Bontate e Inzerillo

Gianni Lipari gli aveva parlato anche dei viaggi a Milano di Vittorio Mangano e del lavoro di questi alle dipendenze di Berlusconi e di come s'era messo nei guai con la droga invece di sfruttare la sua posizione per arricchirsi. E Mangano, dopo la collaborazione di Cancemi, ne aveva preso il posto come "reggente" della "famiglia" mafiosa.

La Marca aveva avuto modo di incontrare spesso Mangano nei primi anni novanta. Ricorda che al Mangano la "reggenza" della "famiglia" fu affidata da Bagarella e Brusca ai quali stava bene che MANGANO avesse buoni rapporti con influenti personaggi milanesi.



Circa venti giorni dopo essersi incontrato con Bagarella e Brusca, Mangano si era recato a Milano per discutere con politici al fine di ottenere benefici riguardo al regime del 41 bis e al sequestro dei beni, come lo stesso MANGANO ebbe a confidargli, tornando, poi, dopo quattro o cinque giorni, con la notizia che quell'incontro aveva avuto esito positivo (e a contestazione ricorda che fu a fine febbraio, primi di marzo del '94).

Dopo essere rientrato da Milano, Mangano si era ancora incontrato anche con Bagarella e Brusca, i quali pure si erano mostrati contenti dell'esito degli incontri di Mangano a Milano mentre a Mar ca era scettico (*"No, erano tutti contenti, però io ci ho detto: ma questi prendono pure in giro, ci dissi, come prendono gli altri pure in giro. Questo, era contento, certo, quello che ci ha raccontato Mangano, erano contentissimi"*);

Dice di non avere sentito mai parlare di Sicilia Libera, mentre sa che *dovevamo votare tutti Forza Italia.*

Aggiunge che Mangano era stato cacciato via da Berlusconi negli anni '70 quando era stato arrestato per droga; che non sa con chi si fosse incontrato a Milano il Mangano; che nel 1987 Cosa Nostra" aveva votato per il Partito Socialista che però non aveva, poi, mantenuto le promesse; che non sa che ruolo rivestisse nel 1994 Provenzano da lui mai conosciuto

Ha confermato di avere commesso circa quaranta omicidi tra i quali quello del dott. Cassarà, autoaccusandosi anche di alcuni di cui non aveva parlato Cancemi; di essere stato arrestato il 31 maggio 1994 e di avere poi iniziato la collaborazione nel 1997 confessando molti delitti per i quali non era indagato, così ottenendo il riconoscimento della circostanza attenuante della collaborazione.

Ha dichiarato poi che Cancemi aveva sminuito le proprie responsabilità e tal volta salvaguardato alcuni correi, anche per qualche omicidio.

*Le dichiarazioni di Antonino GALLIANO*

Il collaborante, già uomo d'onore riservato della famiglia mafiosa della Noce, al servizio di suo zio (materno), Raffaele GANCI, avendo egli studiato ed avendo un lavoro, come impiegato alla Sicilcassa gli venne detto che la sua affiliazione doveva rimanere riservata.

Ha avuto modo di conoscere ed incontrare Riina Salvatore e Cancemi Salvatore, e nonostante la sua affiliazione riservata, dopo l'arresto di Raffaele Ganci e dei suoi figli egli aveva, sia pure per un breve periodo - e cioè sei o sette mesi, perché poi, nel dicembre '95, fu arrestato - retto il "mandamento" insieme a Di Napoli prima e a Francesco Spina dopo.

Galliano, quindi, ha riferito sugli incontri con soggetti esterni a Cosa Nostra" ai quali egli, in qualità del suo ruolo di uomo d'onore riservato, accompagnava Raffaele Ganci e, in particolare, sugli incontri del Ganci e di coloro che ne avevano preso il posto dopo l'arresto con i commercialisti Pino Di Miceli e Giuseppe Mandalari, che gli erano stati indicati il primo quale appartenente ai servizi segreti civili ed il secondo alla massoneria.

Quanto alla sua posizione personale, Galliano ha riferito di essere stato arrestato nel dicembre 1995 per una rapina alle Poste, e di avere iniziato a collaborare nell'estate del 1996, confessando molti omicidi, tra cui quello dell'ex sindaco di Palermo INSALACO e la partecipazione anche alla strage di Capaci.

Galliano, poi, ha raccontato quanto da lui conosciuto in ordine alla strage di via D'Amelio; poi si è soffermato ancora sugli incontri con Di Miceli e Mandalari e sul progetto di uccidere il primo, che non aveva assolto all'incarico che gli era stato conferito di adoperarsi per fare aggiustare il maxi processo in Cassazione, che, però, poi fu accantonato per la sopravvenuta decisione di colpire prima i politici.

Galliano, inoltre, ha riferito in ordine ai suoi rapporti con Domenico Ganci e i di lui fratelli, nonché in ordine agli ottimi rapporti tra Domenico Ganci e Riina e sul ruolo del primo, a proposito del quale ha riferito anche uno specifico episodio, un incontro in Calabria al quale aveva accompagnato Riina, che aveva destato in lui e in altri quasi

incredulità per i soggetti che erano stati indicati quali partecipi di tale riunione, anche se mai in precedenza aveva avuto modo di dubitare di ciò che Domenico Ganci gli raccontava riguardo ai fatti dell'associazione mafiosa; e prima colloca questa rivelazione poco prima dell'omicidio INSALACO, poi a seguito di contestazione lo fa risalire a ottobre-novembre 1991, ovvero poco prima che si concludesse il maxi processo e si sapesse del suo esito. Mimmo GANCI gli disse che a quella riunione c'erano esponenti istituzionali e delle forze dell'ordine, alti ufficiali e persino ministri in carica. E l'obbiettivo non era solo come intervenire sul maxiprocesso ma si discusse anche di un piano per destabilizzare il Paese e giungere alla secessione della Sicilia.

Galliano ha anche riferito un altro episodio relativo ad un incontro con Salvatore Cucuzza, avvenuto nel 1994 durante la reggenza del "mandamento" da parte del dichiarante, in occasione del quale il Cucuzza aveva chiesto un parere sulla prosecuzione o meno della strategia stragista e sull'opportunità che MANGANO andasse a trovare DELL'UTRI – Forza Italia era già al Governo, come rammenta a fatica e solo a seguito di contestazione - per tentare di levare il 41 bis e, in relazione a questo, più in generale, sui rapporti tra Cosa Nostra e Dell'Utri, che ne mediava a sua volta i rapporti con Berlusconi.

In sede di controesame, quindi, Galliano, ritornando sulla riunione in Calabria di cui gli aveva riferito Domenico Ganci, pur non ricordandolo, ha confermato la precedente dichiarazione in cui aveva fatto cenno anche alla presenza di giudici, ribadendo che a loro quel racconto era apparso "strano".

Galliano, ancora, ha confermato di avere appreso che Riina aveva versato al Di Miceli somme di denaro per "aggiustare" la sentenza del "maxi-processo", tanto che, poi, voleva vendicarsi uccidendo Di Miceli, nonché che Cucuzza, nel 1994, venne a sollecitare il parere sulla continuazione della strategia stragista per conto di Brusca e Bagarella (*"Fu incaricato di portarci a conoscenza di questi argomenti, chiedevano il parere per ogni, diciamo, rappresentante delle famiglie palermitane... .. Lui portava, era il portavoce di Brusca e Bagarella... .. A noi fu chiesto il parere, che c'era questa possibilità, o fare l'attentato o essere morbidi"*).

### *Le dichiarazioni di Giusto DI NATALE*

Arrestato nel 1996 per associazione mafiosa ed omicidio, reati per i quali poi è stato condannato con l'attenuante per la collaborazione, ha confermato di avere fatto parte della associazione mafiosa Cosa Nostra pur senza essere stato mai formalmente affiliato; di avere conosciuto Giuseppe Guastella e Nicola Di Trapani intorno alla metà degli anni '80.

In quel periodo Francesco Di Trapani era il "reggente" del "mandamento" di Resuttana e lo sa perché fu accompagnato da lui per comporre un contrasto relativo alla spartizione di una gara d'appalto e sia Guastella che Nicola Di Trapani erano "uomini d'onore".

Rammenta di avere ricevuto un giorno nel proprio ufficio in via Resuttana la visita di Ferrante e di un cugino di Madonia, i quali, anziché parlare dell'iniziativa politica di Forza Italia così come gli era stato preannunciato, con sua meraviglia, iniziarono a parlare in sua presenza della organizzazione del "mandamento" mafioso di Resuttana e, più specificamente, della "famiglia" di San Lorenzo e di come sostenere i detenuti; Dopo qualche giorno, fu chiamato da Spina Francesco per chiedergli spiegazioni di quella riunione che aveva fatto con Ferrante; e analoghe spiegazioni, poi, gli sollecitò anche Giuseppe Guastella, il quale gli disse anche che avrebbe dovuto ripeterle anche ad un'altra persona dandogli a tal fine appuntamento per il lunedì successivo – colloca l'episodio a metà del '94 - nel suo ufficio all'autolavaggi. E qui si presentò in compagnia di Bagarella al momento presentatogli come "zio Mario", col quale, da allora, era rimasto in contatto pressoché giornaliero. E lui fece lo stesso resoconto che aveva fatto a SPINA, dicendo comunque che avrebbero potuto chiedere ai MDONIA perché c'era un loro parente Presente all'incontro (alludendo a Giuseppe GELARDI cugino dei Madonia) anche perché si era instaurato un rapporto di reciproca simpatia, così, di fatto, entrando a far parte della "famiglia" mafiosa di Resuttana e iniziando a incontrare un gran numero di esponenti mafiosi anche di particolare rilievo che quasi giornalmente si recavano nel suo ufficio per incontrarsi con Bagarella ("*..come Matteo*

*Messina Denaro, Nino Mangano, Gaspare Spatuzza, Cosimo Lo Nigro... .. Venivano nel mio ufficio... ..Sì, sì, sì, luogo di riunioni, sì... ..Si stava lì anche per giornate intere... ..nel mio ufficio ci si incontrava solo delle persone di primo ordine, come Matteo Messina Denaro, come Nino Mangano e qualcun altro e si chiudeva lì. Gli appuntamenti Guastella se li faceva all'autolavaggio o in garage di una traversa di Viale Strasburgo. Diciamo che l'ufficio... Possiamo dire che era l'ufficio privato di Leoluca Bagarella, ecco... .. Bagarella nel novanta per cento dei casi parlava singolarmente con ogni individuo. Poi magari alle volte, se c'era una discussione da fare globalmente si entrava tutti, ma gli argomenti Bagarella li affrontava singolarmente e con la stanza chiusa... ..Matteo Messina Denaro veniva regolarmente tutte le settimane in ufficio a incontrare Bagarella, eravamo diventati amici prova ne sia che uno dei fratelli ha trascorso delle vacanze estive con Di Trapani e Matteo Messina Denaro... .. Matteo Messina Denaro in quel periodo, da quello che si capii, e non è che uno gli diceva dove abiti, dove non abiti, in quel periodo era diciamo protetto dalla famiglia di Brancaccio perché era cognato di Guttadauro... ..Giovanni Brusca c'era, regolarmente anche, Giovanni Brusca veniva spesso pure, veniva.... nel mio ufficio veniva solo Nino Mangano spesso, Brusca, Matteo Messina Denaro, Di Trapani, Nicola Di Trapani con Guastella e qualcun altro ma che non mi ricordo il nome, ma quando c'erano altre riunioni se li portavano nel garage di Viale Strasburgo... ..Giovanni Brusca era il reggente di San Giuseppe Jato.. Guastella in quel momento, a metà del '94,Reggente di Resuttana insieme con Nicola Di Trapani.... ..Nino Mangano era il reggente di Brancaccio”).*

Altri incontri avvenivano anche presso l'autolavaggio di Guastella in viale Strasburgo, presso un garage di via Aldisio e presso alcuni campi di calcetto di un cognato di Di Trapani ove una volta era venuto il genero di Vittorio Mangano, quest'ultimo indicatogli da Guastella come “uomo d'onore” che “si stava interessando per sistemare alcune cose” che riguardavano “cosa nostra”;

In qualche occasione ai campi di calcetto era venuto lo stesso Vittorio Mangano; e una volta, nell'estate del '94, come conferma a seguito di contestazione, Guastella, dopo

un incontro ai campi di calcetto con il genero di Vittorio Mangano era ritornato euforico dicendo che Mangano aveva dato assicurazione che finalmente vi sarebbero stati alcuni interventi legislativi a loro favore, avendoglielo riferito Marcello Dell'Utri (*“Diceva che aveva parlato con Marcello Dell'Utri”*);

- che in quel momento, in particolare, si sperava in una modifica dell'art. 192 del codice di procedura penale

Di Natale in quel periodo si occupava anche di estorsioni, avendo, tra l'altro, il compito di gestire il libro in cui queste venivano annotate (*“...Era un libro dove annotavamo le entrate di tutti i mesi, o quelle semestrali o quelle annuali...non scrivevamo mai i nomi degli esercenti o degli estorti, ma gli davamo dei soprannomi o dei nomignoli per poterli individuare e caso mai non essere... Caso mai il libro venisse in possesso della Polizia, non essere individuati”*).

E una volta Guastella gli disse di annotare, con il simbolo del serpente che poi non era altro che il biscione simbolo di MEDIASET in quel libro mastro il versamento di 250 milioni di lire per le antenne televisive di Berlusconi, che essendo piazzate su Monte Pellegrino, ricadevano nel territorio dell'Acquasanta, e quindi nel mandamento di Resuttana.

Ha poi aggiunto di avere gestito il libro mastro sino a gennaio 1996; e, ancorché non a lui consegnati, i 250 milioni di lire era certamente entrati nella casse dell'associazione mafiosa essendogli stato chiesto di annotarli nel libro mastro e, pertanto, le lamentele dei Galatolo, di cui pure aveva riferito in un precedente interrogatorio, riguardavano un periodo precedente.

Ricorda poi che si era prospettata la possibilità di candidare la sorella alle elezioni politiche ed a tal fine era stati presi contatti con Gianfranco Micciché, ma che poi, in quella occasione, tale candidatura non andò in porto e, però, successivamente, avendo conosciuto nel frattempo Bagarella, quest'ultimo, tramite Guastella che era in contatto con Vittorio Mangano, gli assicurò che alle successive elezioni qualcuno della famiglia sarebbe stato candidato.

Nel 1995, avendo instaurato un rapporto particolarmente stretto con Bagarella (*“Io volevo bene a Leoluca Bagarella”*) questi lo aveva incaricato di occuparsi della sepoltura della moglie (*“Sì, sì, io l'ho fatto di cuore, ho dato sepoltura alle spoglie della moglie del signor Leoluca Bagarella... ..Nel 95... ..L'abbiamo sepolta noi”*); e in occasione degli incontri presso il suo ufficio nell'estate del 1994 si parlava anche delle stragi che già erano state consumate e di altre che si pensava di attuare (*“...si continuava a pensare di organizzare altri eventi caso mai quelle stragi non erano state sufficienti a far cambiare idea e in qualche riunione si parlò addirittura, ora non ricordo bene il contesto, ma addirittura se non sbaglio Brusca disse che bisognava mettere delle merendine avvelenate nelle spiagge, di mettere delle siringhe infettate di AIDS nascoste nella sabbia, diciamo ognuno esprimeva un po' quale poteva essere una attrazione criminale che potesse dare pensiero all'opinione pubblica... fino ad un certo punto c'era Matteo Messina Denaro, Nino Mangano, Guastella, Di Trapani, io, Bagarella naturalmente. Poi Nino Mangano è stato arrestato e subentrò anche Gaspare Spatuzza in queste riunioni...Diciamo che voleva piegare lo Stato e rivisitare un po' tutta la situazione perché diciamo che in quel momento c'erano centinaia di arresti, collaboratori che spuntavano come i funghi, diciamo che la mafia stava prendendo delle batoste e si voleva invertire questo sistema per cercare di bloccare... Addirittura c'è chi diceva che voleva revisionare pure il Maxi Processo, però diciamo che si stava facendo una guerra contro lo Stato per cercare di farlo piegare”*) e che, però, non ebbero seguito sia per gli arresti che iniziavano a succedersi, e per l'incrinarsi dei rapporti con Provenzano (*“perché diciamo che questo gruppo che si incontrava nel mio ufficio, questo direttorio era tenuto in un certo senso all'oscuro di Provenzano, come infatti una delle ragioni per cui io non uscivo allo scoperto era il fatto che non volevano fare sapere a Provenzano che io ero vicino a loro e che loro erano con me, per cui se si sapeva loro sapevamo dove ci riunivamo, ecco, e allora Bagarella non voleva assolutamente che si sapesse in giro dove lui gravitava, con chi gravitava, ecco, perché non c'erano buoni rapporti con Provenzano*

*in quanto le idee, le ideologie erano un po' diverse, magari Bagarella era per...") sia per le assicurazioni che in quel periodo avevano ricevuto.*

In quel periodo c'era un contrasto tra il gruppo facente capo a Bagarella da un lato e Provenzano dall'altro sulla strategia di "cosa nostra"; e nelle riunioni con Bagarella si parlava anche dell'abolizione del 41 bis e del trattamento dei detenuti perché arrivavano notizie di vessazioni.

In sede di controesame, quindi, Di Natale ha aggiunto e precisato:

- di non avere percepito le somme per le antenne televisive, ma, come detto, di essere certo che furono versate essendo tali somme entrate nella contabilità su indicazione di Guastella e che l'annotazione, però, riguarda il solo anno 1994, nulla sapendo per l'anno 1995 (*"...Ma il fatto che io abbia annotato i soldi, li ho annotati come se siano entrati effettivamente, non posso dire di averli visti... ..I soldi sono stati annotati, io in tasca non li ho messi e non li ho neanche conservati nella borsa dove contenevano tutti gli altri, ma che mi è stato detto che i soldi sono... Bisognava registrarli, li ho registrati... .. (PAROLA INCOMPRESIBILE) dei soldi di grossa entità, perché noi gestivamo il quotidiano, noi avevamo delle spese quotidiane, dovevamo mandare un milione di lire a uno, due milioni all'altro, noi avevamo una cassa snella di cinquanta, cinquanta milioni di lire, che gestivamo tutti i mesi. Ma le somme grosse, compreso, le ripeto, quella da un miliardo di lire entrate per la rapina delle Poste, venivano nascosti in una villetta di Resuttana dove risiedeva la nonna di Nicola Di Trapani e di cui io ho già parlato, ho detto dove erano questi soldi tra l'altro;... per quanto riguarda il 94 sono stati incassati, su questo ci può mettere la firma, se li ho annotati sono stati incassati")*);

Ha precisato poi non sapere chi abbia materialmente versato quella somma, ma che Guastella gli disse di annotare il versamento col nome di "serpente" con riferimento al simbolo del "biscione"



*Il riscontro alle dichiarazioni di Giusto DI NATALE sul versamento di denaro da parte di Silvio BERLUSCONI sino al 1994.*

La sentenza ribadisce il giudizio preliminare sulla credibilità del dichiarante Giusto Di Natale sicuramente positivo, in virtù anche dei riscontri che è stato possibile acquisire sulle dichiarazioni di Giusto Di Natale in più processi ed al conseguente riconoscimento, in suo favore, della circostanza attenuante della collaborazione.

Ulteriori considerazioni vengono spese su un punto delle dichiarazioni del Di Natale che apparentemente, per quel che risulta anche dalle sentenze ormai irrevocabili pronunziate nei confronti di Marcello Dell'Utri di cui prima si è detto, contrasta con quel positivo apprezzamento.

Giusto Di Natale ha tra l'altro riferito di avere gestito, dal 1994 al 1996, il "libro mastro" nel quale venivano annotate le entrate di "cosa nostra" e che una volta Guastella gli disse di annotare in tale libro mastro il versamento di 250 milioni di lire ricevute per le antenne televisive delle società di Berlusconi installate sul Monte Pellegrino a Palermo. Di Natale, ancorché quella somma non fosse stata materialmente a lui consegnata, si è detto certo che la stessa fosse entrata nelle casse dell'associazione mafiosa dal momento che gli era stato chiesto di annotarla nel "libro mastro", aggiungendo che, quindi, le lamentele dei Galatolo riguardo ad altri mancati versamenti di cui pure aveva riferito in un precedente interrogatorio riguardavano un periodo pregresso.

Ed ancora Di Natale, pur non sapendo chi avesse materialmente versato quella somma, ha ribadito che Guastella gli disse di annotare il versamento col nome di "serpente" con riferimento al simbolo del "biscione" e che quell'annotazione gli fu fatta fare per il solo anno 1994, nulla sapendo per il successivo anno 1995.

Tale dichiarazione, in termini pressoché coincidenti, ovviamente, era stata già fatta dal Di Natale anche nel processo a carico di Dell'Utri conclusosi con le sentenze sopra già richiamate e, tuttavia, il racconto del predetto collaborante era stato ritenuto "*incerto e confuso*" ed era stato, pertanto, di fatto, disatteso, tanto che, infine, come pure si è già visto, i pagamenti da parte di Silvio Berlusconi erano stati ritenuti provati soltanto fino

al 1992, epoca alla quale, pertanto, era stata ancorata la conclusione della condotta criminosa contestata al predetto imputato, poi, infatti, definitivamente condannato, appunto, per il reato commesso sino al 1992.

Senonché, in questo processo, sono state, poi, acquisite le intercettazioni dei colloqui effettuati nel 2013 da Salvatore Riina con un altro detenuto.

Ebbene, da una di tali intercettazioni si ricava uno straordinario ed eccezionale riscontro anche alla propalazione del Di Natale.

Infatti, durante un colloquio registrato il 22 agosto 2013, Riina racconta, tra l'altro, al suo interlocutore che Berlusconi versava a "cosa nostra" la somma di duecentocinquanta milioni: *"...A niatri ni rava ducentucinquanta... mili... miliuna ogni sei misi... ducentucinquanta! Soddi chi spittavanu a niatri..."*.

Si tratta, dunque, esattamente dello stesso importo che fu fatto annotare a Di Natale nel "libro mastro" nel 1994. Ma sino ad allora era noto, per averlo riferito, ad esempio, Cancemi (con dichiarazioni ampiamente riportate sulla stampa: v. ad esempio articolo pubblicato su "L'Espresso" il 25 marzo 1994 col titolo "Duecento milioni di sospetti" di cui al documento n. 28 della produzione del P.M. in data 26 settembre 2013) un minore importo versato per le "antenne" pari a 200 milioni di lire (evidentemente riferito agli anni precedenti al 1993 quando il medesimo Cancemi ebbe a costituirsi), la piena coincidenza della somma di 250 milioni indicata dal collaborante senza adagiarsi sulle pregresse acquisizioni processuali e senza potere ovviamente prevedere che sarebbe stata confermata, molti anni dopo, addirittura direttamente da Salvatore Riina, costituisce un formidabile riscontro alla sua dichiarazione e comprova, conseguentemente, senza possibilità di dubbio e d'equivoco, che ancora in quell'anno 1994 nel quale l'incarico della gestione del "libro mastro" era stato affidato al Di Natale, quella somma indicata da Salvatore Riina (e di cui quest'ultimo, ancorché detenuto, era stato certamente informato per la sua incontestata perdurante carica di capo assoluto di "cosa nostra") fu effettivamente versata.

Non é infatti minimamente ipotizzabile, rileva la Corte, che potesse essere fatta una tale annotazione prima del relativo versamento, che, poi, altrimenti, sarebbe stato

comunque preteso da coloro che materialmente ricevevano e gestivano il denaro per conto dell'associazione mafiosa.

A tale conclusione non è d'ostacolo il giudicato formatosi all'esito del processo per il diverso reato nei confronti di Marcello Dell'Utri di cui si è detto, tanto più che essa si fonda su una prova sopravvenuta non valutata in quella sede (l'intercettazione ambientale di cui si è detto).

Per quel che rileva ai fini del diverso reato per il quale qui si procede, deve quindi ritenersi confermata l'attendibilità di Giusto Di Natale e, alla stregua dell'inconfutabile riscontro acquisito, deve ritenersi altresì provato che almeno fino al 1994 Cosa Nostra ricevette la somma di lire 250 milioni a titolo di "pizzo" per le "antenne" installate a Palermo dalle società televisive di Silvio Berlusconi.

#### *Le dichiarazioni di Salvatore CUCUZZA*

All'udienza del 2 aprile 2015 sono stati acquisiti, col consenso delle parti, la nota del 16 maggio 2014 con la quale il Servizio Centrale di Protezione ha comunicato il decesso, avvenuto in data 20 febbraio 2014, del collaboratore di Giustizia Salvatore Cucuzza e, per la conseguente lettura, i verbali, con relative trascrizioni, delle dichiarazioni rese dal medesimo in data 7 e 21 maggio 1997 alla D.D.A. di Firenze, il 17 ottobre 1997 alla D.D.A. di Palermo ed il 14 aprile 1998 nel processo n. 843/97 a carico di Dell'Utri dinanzi al Tribunale di Palermo Sezione Seconda Penale.

#### **Dichiarazioni rese il 7 maggio 1997 alla D.D.A. di Firenze**

Dopo avere ripercorso la sua carriera criminale a partire dall'affiliazione in Cosa Nostra avvenuta con formale combinazione nel 1975 quale "uomo d'onore" della "famiglia" mafiosa del Borgo Vecchio (allora facente parte del mandamento di San Lorenzo) e i periodi di detenzione (per fatti di mafia dall'estate del 1975 al 19 luglio 1979 e, poi, dal settembre 1993 sino al 30 giugno 1994 e, pertanto, anche durante il periodo delle stragi del 1992-93), il collaborante ha riferito che dopo qualche mese dalla scarcerazione del 30 giugno 1994 aveva rivestito la carica di "reggente" del

“mandamento” di Porta Nuova e ciò sino al successivo arresto, avendo modo, pertanto, per tale ragione, di avere contatti con importanti esponenti dell’associazione mafiosa, quali Brusca Giovanni, Bagarella, Nino Mangano, Salvatore Biondo, Pino Guastella, Nicola Di Trapani, Michelangelo La Barbera e più in generale *“con tutti i capi mandamento di quel momento che erano in carica”*.

Brusca Giovanni, così, riferendosi alle stragi di Capaci e di via D’Amelio, gli aveva detto che *“proprio inutili non erano”* perché *“qualcosa stava succedendo, stavamo ottenendo qualcosa.... .. quelli più importanti, insomma, l’oligarchia, diciamo, di cosa nostra poteva ottenere dei benefici”* e che, comunque, le dette stragi avevano avuto un duplice scopo *“erano perché era di contrasto a cosa nostra e quindi avversari, diciamo, di cosa nostra, però aveva un duplice effetto quelle stragi, mettere in ginocchio lo Stato per scendere a patti, e questi patti ci sono stati, mi riferisce Giovanni Brusca... ..lui mi dice... ..Ma guarda che queste cose ci stavano portando ad ottenere un beneficio importante, i capi, le persone più importanti, quelle che dovevano uscire, chi con gli arresti domiciliari, chi per malattia, chi.. per altri ci sarebbe stato un regime molto più morbido, avere qualche altra possibilità.. ..altro che inutile”*.

In tale contesto Brusca Giovanni gli aveva parlato anche di alcuni *“quadri di autori importanti e datigli da componenti malavitosi della Sardegna”*, anzi *“non propriamente in Sardegna, credo, ma forse al nord”*, da utilizzare *“come merce di scambio”* e *“per accreditare quella persona che faceva da tramite”*, dicendogli, però, che *“non servivano più”* e chiedendogli, quindi, se egli li poteva vendere (*“Dice, una volta che non servono più, vediamo se possiamo farci soldi”*), facendogli vedere alcune fotografie dei quadri medesimi.

Brusca, inoltre, gli aveva riferito, a proposito dei benefici che si attendevano, che *“qualche difficoltà l’avevano per suo padre, nell’elenco delle persone che dovevano uscire.. .. per quanto riguarda gli altri, c’era una disponibilità, diciamo, molto di più”* e che anche se *“non era lui che conduceva naturalmente le trattative”* dietro queste

*“comunque c’era Totò Riina e chi per Totò Riina... ..sicuramente aveva in mano le redini delle trattative ce l’aveva Totò Riina”.*

Cucuzza, quindi, ha riferito che dopo le stragi *“i rapporti vengono allacciati dopo il movimento diciamo Forza Italia e un’area politica diversa, vengono allacciati tramite il Mangano Vittorio... ..aprono un nuovo fronte, perché con la Democrazia era finita, con i socialisti abbiamo provato, ma... ..hanno promesso, hanno fatto, hanno detto, insomma, però alla fine poi non c’è stato più niente, si sono sciolti, per causa di mani pulite, per cui non c’era più. Quindi il nuovo partito diventava, diciamo Forza Italia..”.*

Ancora Cucuzza ha raccontato di avere appreso da BRUSCA che questi, dopo il fallito attentato a Costanzo, aveva suggerito a Bagarella di non proseguire con le stragi, ma che Bagarella aveva manifestato l’intendimento di continuare per costringere lo Stato a scendere a patti, nonostante anche Provenzano fosse contrario a proseguire con le stragi.

Poi, Cucuzza ha riferito dei rapporti che Mangano Vittorio, che aveva ricoperto la carica di “reggente” prima di lui (*“dopo la consegna in carcere di Salvatore Cancemi”*), aveva avuto negli anni settanta con Berlusconi e ancora aveva con Dell’Utri quando egli era stato scarcerato nel 1994, specificando che questi rapporti periodici li aveva a Como così come gli aveva confermato personalmente lo stesso Mangano e che questo era il motivo per il quale Brusca e Bagarella non avevano voluto toglierlo dalla guida del mandamento.

Cucuzza, quindi, ha aggiunto che il medesimo Mangano, dopo un viaggio a Milano, alla fine del 1994 (*“..lui portò sia a Brusca che a Bagarella, la possibilità, dopo l’incontro, partì per un paio di giorni e ritornò, che è il gennaio del ’94, Natale ’94, di gennaio... ..’95...;... ..P.M.: Quindi questo discorso, evidentemente, era prima del natale del ’94; CUCUZZA SALVATORE: Sì, sì;”*), aveva detto a Bagarella e Brusca che da Berlusconi avrebbero avuto *“alcune agevolazioni”* nel successivo mese di gennaio 1995 e che, pertanto, non era opportuno in quel momento compiere atti eclatanti, quali un già progettato sequestro di persona ovvero ulteriori stragi.

Cucuzza ancora ha precisato che, peraltro, Mangano, per dimostrare che effettivamente si incontrava con Dell'Utri e ciò ancora prima che lo stesso Cucuzza uscisse dal carcere (*“Però questi incontri me li diceva che erano da molto prima che io uscissi”*), aveva proposto a Bagarella di mandargli qualcuno ad accompagnarlo, ma Bagarella aveva rifiutato fidandosi di Mangano, il quale tornando talvolta riportava il suggerimento di Dell'Utri di non compiere atti eclatanti perché altrimenti non avrebbe potuto fare niente”.

Nella stessa occasione Cucuzza ha riferito anche di una modifica legislativa che poi non era riuscita per l'opposizione di Maroni, fatto che Mangano aveva riferito in anteprima, cioè prima che si sapesse dell'opposizione di Maroni al decreto BIONDI, addirittura vantandosi di avere suggerito lui alcune modifiche legislative (*“...parliamo del pacchetto Biondi. Era un pacchetto buono, c'erano alcune norme suggerite, addirittura lui dice: “Io ho suggerito” ....”*).

### **Dichiarazioni rese il 21 maggio 1997 alla D.D.A. di Firenze**

In questo secondo interrogatorio Cucuzza, dopo aver riferito di vicende concernenti il mandamento di cui egli faceva parte, è ritornato sui rapporti tra Bagarella, Brusca e Mangano Vittorio, ribadendo che i primi due mantenevano i rapporti col terzo proprio per i collegamenti che quest'ultimo aveva con Dell'Utri e Berlusconi e precisando che il sequestro che era stato programmato e che poi non si fece per non creare problemi (*“Quindi che lui ha mandato a dire di stare calmi, che di lì a poco sarebbe successo qualcosa”*) era quello in danno di Ardizzone (editore del Giornale di Sicilia) così come venne a sapere, però, soltanto successivamente.

### **Dichiarazioni rese il 17 ottobre 1997 alla D.D.A. di Palermo**

Le dette dichiarazioni concernono fatti e soggetti che esulano del tutto dai temi del presente processo.

### **Dichiarazioni rese il 14 aprile 1998 nel processo n. 843/97 a carico di Dell'Utri dinanzi al Tribunale di Palermo Sezione Seconda Penale**

Cucuzza, innanzitutto, ha ancora riferito sulla sua “combinazione” quale “uomo d'onore”, sulle vicende della “famiglia” mafiosa del Borgo Vecchio, sui suoi periodi di detenzione e sul ruolo di “reggente” infine affidatogli affiancandolo a Vittorio Mangano, nonché dei rapporti intrattenuti da quest'ultimo e da Gaetano Cinà con Berlusconi e Dell'Utri sin dagli anni '70.

Quindi, Cucuzza ha riferito che, proprio in virtù di tali ultimi rapporti, Brusca e Bagarella, pur non stimandolo, non se la sentirono di mettere da parte il Mangano quando CUCUZZA tornò in libertà. Lo stesso MANGANO, d'altra parte, prima del Natale del 1994, fu latore della notizia di iniziative favorevoli del Governo Berlusconi (*“Cioè lui mi raccontò che prima del Natale dell'84 si incontrò a Como con Dell'Utri e che questi promise di presentare nel gennaio, parliamo del '95, delle proposte molto favorevoli per la giustizia, una modifica del 41 bis, uno sbarramento per gli arresti per quanto riguarda il 416 bis, insomma di fare qualche cosa per la giustizia”*) e della richiesta di Dell'Utri di non commettere delitti eclatanti che avrebbero potuto pregiudicare quelle iniziative legislative (*“..mi disse pure che Dell'Utri gli aveva detto che nell'attesa di questa presentazione di nuove proposte di stare calmi, quindi se succedeva un sequestro di persona di una portata importante sicuramente non sarebbe stato favorevole politicamente quella presentazione di nuove proposte e quindi era consigliabile non fare niente e ne parlai pure con Bagarella il quale è stato molto favorevole a questo”*).

Cucuzza ancora ha aggiunto che lo stesso Mangano gli aveva parlato del precedente tentativo di modifica legislativa favorevole inserita nel decreto Biondi che, tuttavia, non era riuscita e tale modifica riguardava le possibilità di arresto per il reato di associazione mafiosa (*“...mangano mi disse questa cosa... e Mangano mi disse, mi*

*spiegò che quello era stato un tentativo di fare qualcosa di buono, ma sono stati scoperti... ..ci fu una correzione dopo che l'aveva firmato Moroni c'è stata una modifica ad un testo di questa legge... ..Per quanto riguardava il 416 bis, **per quanto riguarda l'arresto sul 416 bis c'era stata una piccola modifica...** ... non venne mai approvato perché Moroni si ribellò e non so forse pure il Capo dello Stato, comunque ci fu una grossa polemica che io inizialmente prima di saperlo pensavo a qualcosa...”).*

Poi, Cucuzza si è lungamente soffermato sulle ragioni della sua collaborazione (v. pag. 89-93 della trascrizione) e, in sede di controesame, ha ribadito quanto dettogli da Brusca e Bagarella a proposito del Mangano (“*Mangano teneva i contatti e lo sapevano Brusca e Bagarella e Bagarella e Brusca lo hanno detto a me che questo era uno dei motivi per cui Mangano lo tenevano bene e non lo potevano estromettere*”) e di essere assolutamente sicuro dei rapporti del Mangano con Berlusconi e Dell’Utri e dell’incontro con quest’ultimo a Como, perché il primo non si sarebbe certamente esposto al rischio di mentire a Bagarella e Brusca (“*..ma stiamo parlando Mangano con dei rapporti di Bagarella, Brusca, con persone che semmai avessero subodorato qualcosa lo avrebbero fatto a pezzi, cioè io non so se poteva giocare fino a questo punto.. ..con queste persone se Mangano aveva un pizzico di giudizio non ci doveva nemmeno provare.. ..Mangano mi ha detto che questa cosa c'è stata, che addirittura il dottor Dell’Utri ci è andato con l’elicottero, io non ho motivo di dubitare*”), anche perché nulla si poteva rimproverare al Mangano allorché quei provvedimenti favorevoli non erano stati più approvati (“*..non è che potevamo fare un appunto a Mangano se non è potuto succedere, perché naturalmente ci diceva che era causa di forza maggiore, non è potuto succedere, è caduto il governo..*”).

Ancora Cucuzza anche in quella sede dibattimentale ha ribadito quanto già dichiarato a proposito delle stragi di Capaci e via D’Amelio e di quanto dettogli da Brusca sullo scopo di queste e su alcuni tentativi di ottenere provvedimenti favorevoli per importanti detenuti (“*io quando sono uscito parlando con Brusca di questo naturalmente ho cercato di non parlare con Bagarella perché lo avrei toccato in modo certamente non*



*prudente. Ma a Brusca dissi che questo comportarsi, questo procedere muro contro muro, contro lo Stato, certamente non ci avrebbe portato niente di buono. E che dovevamo partire da questa esperienza per cercare di evitare questo atto di forza, questo terrorismo diciamo mafioso. E quando dissi che non ci ha portato a niente Brusca mi disse ma in realtà qualcosa la stavamo ottenendo. Lo Stato è venuto a patti. Stavamo ottenendo che alcuni capi tra cui Brusca, Calò, diciamo quelli più importanti, dovevano uscire o con gli arresti domiciliari o in qualche modo, ma aveva detto pure che aveva avuto dei quadri da personaggi della Sardegna che stava dando pure per questa cosa. Quindi non è potuto succedere tutto questo dice per il pentimento di Marchese Giuseppe”) e che, poi, le altre stragi del 1993 erano state decise da Bagarella proprio per costringere lo Stato a piegarsi alle richieste mafiose.*

### **2.3.- L'attendibilità delle dichiarazioni di Salvatore CUCUZZA**

La Corte ribadisce anche nei riguardi delle dichiarazioni di Cucuzza il giudizio la valutazione positiva, quanto al vaglio preliminare di attendibilità intrinseca.

Tale attendibilità è però avversata dai difensori del DELL'UTRI sulla scorta, delle conclusioni cui erano pervenute le sentenze pronunziate nel processo al cui esito Dell'Utri pure è stato condannato per concorso nel reato di associazione mafiosa.

Ed effettivamente le dichiarazioni di Salvatore Cucuzza che più rilevano in questa sede ai fini della prova del reato di cui all'art. 338 c.p. sono state sostanzialmente disattese all'esito di quel processo, tanto che la condotta criminosa lì addebitata a Dell'Utri è stata ritenuta provata soltanto fino al 1992.

La Corte però preliminarmente puntualizza che le conclusioni sulla valutazione delle prove contenute nelle sentenze irrevocabili non vincolano in alcun modo il giudice del processo nel quale le dette sentenze vengono acquisite ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p.; e che anche nelle sentenze irrevocabili invocate dalla difesa dell'imputato Dell'Utri per neutralizzare le dichiarazioni di Salvatore Cucuzza, non soltanto quest'ultimo è stato ritenuto intrinsecamente attendibile ma addirittura le sue dichiarazioni, sia pure con l'esclusione della parte relativa al 1993-94 sono state utilizzate, ritenendole

ampiamente riscontrate, per fondare l'affermazione di colpevolezza dell'imputato per il concorso nel reato di associazione mafiosa commesso sino al 1992.

Come si ricava, infatti, dalla sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Palermo il 25 marzo 2013 (che ebbe a confermare la predetta condanna poi divenuta irrevocabile a seguito della sentenza della Corte di Cassazione in data 9 maggio 2014), già con la precedente pronuncia di annullamento della Corte di Cassazione del 9 marzo 2012, comunque, era stato *“ritenuto definitivamente accertato — in virtù del giudizio positivo formulato in ordine all'attendibilità soggettiva ed alla esistenza di riscontri reciproci delle dichiarazioni di Di Carlo, Galliano e Cucuzza, collaboranti gravitanti all'interno di “cosa nostra” — i seguenti fatti:*

*-“l'assunzione - per il tramite del Dell'Utri - di Mangano ad Arcore come la risultante di convergenti interessi di Berlusconi e di “cosa nostra”;*

*-“la non gratuità dell'accordo protettivo in cambio del quale sono state versate cospicue somme da parte di Berlusconi in favore del sodalizio mafioso che aveva curato l'esecuzione di quell'accordo essendosi posto anche come garante del risultato”;*

*-il raggiungimento dell'accordo di natura “protettiva e collaborativa raggiunto da Berlusconi con la mafia per il tramite di Dell'Utri che, di quell'assunzione, è stato l'artefice grazie anche all'impegno specifico profuso dal Cinà””.*

Dunque, anche in quel processo sono stati affermati e ritenuti sussistenti tanto l'attendibilità soggettiva del Cucuzza, quanto i riscontri alle sue dichiarazioni sulla base delle convergenti dichiarazioni di altri collaboranti su specifici fatti di non poco rilievo nel contesto delle accuse mosse al Dell'Utri in quel processo.

Tra tali fatti ritenuti riscontrati, però, non vi sono gli incontri tra Vittorio Mangano e Marcello Dell'Utri nel periodo 1993-94.

Quanto alle ragioni, riproposte dalla difesa dell'imputato Dell'Utri anche in questa sede, per le quali le dichiarazioni di Salvatore Cucuzza sugli incontri del predetto imputato con Vittorio Mangano anche nel periodo compreso tra la fine del 1993 e la fine del 1994 e sulle promesse concernenti interventi legislativi attesi dai mafiosi non

sono state ritenute utili ai fini della prova dei fatti medesimi, la sentenza, dopo avere premesso che tutto nasce da alcuni passaggi oggettivamente poco chiari delle dichiarazioni rese sulla collocazione temporale dei fatti il 14 aprile 1998, appunto, nel processo n. 843/97 a carico di Marcello Dell'Utri dinanzi al Tribunale di Palermo Sezione Seconda Penale, sviluppa un denso e rigoroso ragionamento che prende le mosse dalla ricostruzione della questione contenuta nella già citata sentenza della Corte di Appello di Palermo del 25 marzo 2013 (che, come detto, ebbe a confermare la condanna dell'imputato poi divenuta irrevocabile a seguito della sentenza della Corte di Cassazione in data 9 maggio 2014) – e che sarà largamente ripreso nel motivare la decisione di questa Corte in ordine al gravame proposto nell'interesse dello stesso Dell'Utri – per il quale qui si rinvia alle pagg.4001-4030.

2.3.1.- In sostanza, è stato, un passo delle dichiarazioni del Cucuzza, nel quale quest'ultimo, che pure aveva parlato di un incontro in prossimità del Natale del 1994, è sembrato negare la conoscenza di incontri di Vittorio Mangano con Dell'Utri dopo la sua scarcerazione e, quindi, dopo la data del 29 giugno 1994, che ha dato luogo all'equivoco, che, poi, in estrema sintesi, aveva condotto il Tribunale, per superare la detta negazione e la conseguente contraddittorietà con il riferito incontro del dicembre 1994, a retrodatare gli incontri tra Mangano e Dell'Utri alla fine del 1993.

La prima Corte di Appello, però, quanto a tale retrodatazione, ha agevolmente rilevato che appariva inverosimile, a quel punto, il riferimento a modifiche legislative da approvarsi, atteso che in quel momento (dicembre 1993) le elezioni non si erano ancora svolte e Forza Italia non era ancora presente nella compagine parlamentare.

Peraltro, sempre a proposito degli eventuali incontri avvenuti alla fine del 1993, la medesima prima Corte di Appello osservava che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non vi fosse neppure prova che gli incontri annotati nell'agenda del Dell'Utri vi fossero effettivamente stati e che dalle dichiarazioni di quest'ultimo si poteva soltanto ricavare che Mangano *“dopo la sua lunga carcerazione finita il 21.6.1990, andava a trovarlo a Milano per parlargli di questioni di carattere*

*personale*”, non avendo, infatti, l’imputato *“mai dichiarato, di averlo incontrato il 2 ed il 30 novembre 1993 così come aveva ritenuto il giudice di primo grado”*.

Ma la prima Corte di Appello, poi, pur condividendo col Tribunale che Cucuzza si era riferito al 1993 e non al 1994 stante la predetta ritenuta negazione della conoscenza di incontri successivi alla sua scarcerazione (ma, nel contempo, sottolineando che *“neppure la dichiarazione secondo cui l’incontro a Como era avvenuto prima della scarcerazione di Cucuzza, poteva reggere atteso che il collaborante aveva precisato che detto incontro era avvenuto dopo la presentazione del decreto Biondi sulla custodia cautelare, decreto che risaliva all’estate del 1994”*), però ha anche esaminato la tesi del P.G. secondo la quale l’incontro tra Mangano e Dell’Utri era avvenuto nel dicembre del 1994, pervenendo, tuttavia, alla conclusione che anche tale tesi fosse *“poco plausibile in quanto Silvio Berlusconi stava per rassegnare le proprie dimissioni e il Governo si era dimesso il 21 dicembre 1994”* ed *“era dunque illogico e non credibile che Dell’Utri avesse garantito nel gennaio 1995 iniziative legislative a vantaggio di cosa nostra”*.

D’altra parte, ancora la prima Corte di Appello, ha evidenziato che *“Cucuzza aveva sempre parlato di tentativi di contatto e di interessamenti e non di risultati”* che erano quelli che in quella sede rilevavano ai fini della prova della consumazione del reato di concorso nell’associazione mafiosa.

Dalle predette conclusioni è, poi, inevitabilmente derivato il giudizio della inconducenza delle dichiarazioni di Giusto Di Natale, ai fini del riscontro delle dichiarazioni di Cucuzza, poiché in ogni caso i predetti si erano riferiti a due differenti periodi temporali (l’estate del 1994 Di Natale; la fine del 1993, secondo la retrodatazione del Tribunale, Cucuzza).

La successiva pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione della Procura Generale per le ragioni prima riportate e la conseguente definitività dell’assoluzione dell’imputato per le condotte contestate come commesse successivamente al 1992 hanno impedito alla seconda Corte di Appello, che ha confermato la condanna di

Dell'Utri per il periodo precedente, di riesaminare le dichiarazioni di Cucuzza relative al periodo successivo alla sua scarcerazione.

Tale riesame però, a parere del giudice di prime cure può – e deve – essere compiuto in questa sede ai fini della prova del diverso reato di minaccia a Corpo politico contestato (anche) all'imputato Dell'Utri, il cui accertamento non è in alcun modo precluso dal giudicato assolutorio sul diverso reato del concorso in associazione mafiosa contestato con riferimento al medesimo periodo.

E in forza delle risultanze acquisite nel corso della complessa e ben più ampia istruttoria compiuta in questo processo (ove sono stati acquisiti, in particolare, alcuni elementi di prova del tutto nuovi, quale, ad esempio, la testimonianza di Roberto Maroni particolarmente rilevante per la ragione di cui si dirà nel prosieguo, ed altri di natura documentale che nel primo processo di appello non fu possibile acquisire perché la Corte di Appello, secondo quanto risulta dalla sentenza in atti del 29 giugno 2010 a pag. 450, con ordinanza del 28 gennaio 2008 ribadita l'8 gennaio 2010, ritenne tardiva la relativa produzione), è indubbio che Salvatore Cucuzza, al di là di quella (apparente e peraltro mai più approfondita) generica negazione di conoscenza di incontri di Mangano con Dell'Utri successivi alla sua scarcerazione del giugno 1994, abbia, invece, sempre e costantemente (sin dall'inizio della sua collaborazione con la Giustizia), riferito di incontri tra i predetti soggetti, che, per il contenuto degli argomenti riportato, devono necessariamente collocarsi rispettivamente nei mesi di giugno-luglio 1994 e di dicembre 1994.

In particolare, Cucuzza, già il 7 maggio 1997, interrogato dalla Procura di Firenze, innanzitutto, ebbe a confermare che ancora successivamente alla sua scarcerazione (e, quindi, anche nel predetto periodo compreso tra luglio e dicembre) Mangano aveva mantenuto (chiedendo, conseguentemente, alla “famiglia” mafiosa il rimborso delle relative spese di affitto) un ufficio a Como proprio per potere ancora incontrare Marcello Dell'Utri nell'interesse di “cosa nostra” e su mandato di Bagarella.

E già in quelle prime dichiarazioni Cucuzza ebbe ad inserire il primo riferimento temporale, quello ancorato al decreto Biondi e, dunque, ad un incontro tra Mangano e

Dell'Utri, che, se effettivamente vi era stato come riferito dal primo a Bagarella, deve necessariamente collocarsi tra la fine di giugno ed i primi giorni del mese di luglio.

Infatti, Cucuzza è stato certo nell'affermare che la notizia di quella possibile modifica legislativa era stata portata da Mangano "in anteprima", aggiungendo, però, che egli ne aveva parlato soltanto successivamente con Mangano, il quale gli aveva raccontato delle ragioni dell'opposizione di Maroni collegata alla difformità del testo precedentemente redatto, cosa che, d'altra parte, come si è visto prima, Cucuzza aveva già appreso dalla lettura dei giornali (v. dich. Cucuzza prima riportate: "*..poi i giornali hanno parlato..*").

Ma, nella stessa occasione, Cucuzza, poi, non aveva manifestato alcun dubbio nel riferire di una partenza di Mangano, dopo avere incontrato Bagarella, per Milano, ove si era trattenuto un paio di giorni, in prossimità del Natale del 1994, aggiungendo che, al suo ritorno, Mangano aveva dato notizia che nel successivo mese di gennaio 1995 sarebbe stato approvato un "pacchetto" di modifiche legislative che li avrebbero "agevolati" (v. dich. Cucuzza già prima più ampiamente riportate: "*..Doveva portare, dovevano fare qualcosa per cose nostre, per alcune agevolazioni, per quanto riguarda altre situazioni amministrative, un altro pacchetto, o fare qualche decreto, qualche situazione.... ... ha detto: "No, io sono andato là, mi sono incontrato, è venuto con l'elicottero, ci siamo visti e mi ha detto che a gennaio dovevano presentare qualcosa"...*").

Quest'ultimo episodio è stato ripreso da Cucuzza anche nel di poco successivo interrogatorio del 21 maggio 1997 (ancora da parte della Procura di Firenze) allorché il predetto aveva ribadito che Mangano aveva avuto incontri con Dell'Utri anche dopo le elezioni politiche (27 marzo 1994) e in prossimità del successivo mese di gennaio (dunque, gennaio 1995) quando era attesa l'approvazione delle norme che li avrebbero favorito (v. dich. Cucuzza citate: "*Come pure lui mi parla di incontri che ha avuto durante, diciamo le elezioni, cioè prima delle elezioni e dopo, quando poi a gennaio gli doveva dare una risposta... ... Dell'Utri aveva assicurato che a gennaio*").

*avrebbero proposto qualcosa di.. ... ..Bisognava stare buoni... ... ..Quindi che lui ha mandato a dire di stare calmi, che di lì a poco sarebbe successo qualcosa..”).*

Ora, va ancora sottolineato come il “di lì a poco”, rapportato all’incontro di Mangano con Dell’Utri ed al mese di gennaio 1995, rende assolutamente evidente che Cucuzza sin dai suoi primi interrogatori aveva certamente riferito di un incontro avvenuto nel mese di dicembre 1994, quando egli stesso, d’altra parte, era stato testimone della partenza di Mangano per Milano e del successivo ritorno dopo un paio di giorni (“..partì per un paio di giorni e ritornò..”).

Ed a tal riguardo, occorre rilevare che la “poca plausibilità”, ravvisata dalla prima Corte di Appello del processo a carico di Dell’Utri, di una promessa fatta da quest’ultimo in un momento in cui il Governo Berlusconi era già in crisi, deve ritenersi del tutto superata alla stregua delle risultanze probatorie acquisite in questa sede.

Osserva al riguardo la Corte d’Assise che, a prescindere dalla considerazione che le dimissioni del Presidente del Consiglio Berlusconi, seppure al culmine di un periodo di tensione tra le forze politiche che componevano il Governo da lui presieduto, maturarono improvvisamente soltanto il 22 dicembre 1994 all’esito della precedente seduta alla Camera dei Deputati, così che non si comprende perché, nei molti giorni di dicembre che precedono tale data o anche soltanto ancora nella settimana precedente, non fosse stato possibile per Dell’Utri dare a Mangano assicurazioni sull’approvazione delle modifiche legislative da effettuarsi nel successivo mese di gennaio 1995, sono stati, in ogni caso, acquisiti agli atti di questo processo (all’udienza del 14 dicembre 2017) alcuni lanci dell’agenzia ANSA riguardo all’iniziativa di Forza Italia per la presentazione ed approvazione di un progetto di legge contenente anche alcune modifiche alle norme in materia di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere; e, tra questi, in particolare, il lancio dell’Agenzia ANSA del 20 dicembre 1994, che dava notizia della definizione da parte della competente Commissione Parlamentare del testo di legge in questione e del fatto che tale testo sarebbe stato, pertanto, approvato alla “ripresa dei lavori” parlamentari e, quindi, appunto, dopo la pausa natalizia, nel successivo mese di gennaio 1995 (v. documento citato acquisito

all'udienza del 14 dicembre 2017 nel quale si legge: *“La Commissione giustizia della Camera ha definito, in sede redigente, il testo della riforma della custodia cautelare, che dovrà essere approvato dall'aula alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa natalizia”*).

V'è la prova, dunque, che, non soltanto, sino al 22 dicembre 1994 il Governo non *“stava per rassegnare le proprie dimissioni”*, ma anche che, incontestabilmente, ancora sino al 20 dicembre 1994 si confidava di approvare definitivamente (quindi di trasformare in legge) nel successivo mese di gennaio 1995 il progetto di riforma legislativa voluto da Forza Italia contenente alcune delle norme che avrebbero potuto interessare anche i mafiosi.

Ciò, a parere del giudice di prime cure, riscontra pienamente il racconto fatto da Cucuzza sin dal mese di maggio 1997 riguardo alle notizie che Mangano ebbe a portare al ritorno da un viaggio a Milano in prossimità del Natale del 1994, non potendo neppure ipotizzarsi che il detto collaborante, dopo oltre tre anni, possa essersi ricordato, per fondare la sua affermazione, di un comunicato ANSA del tutto dimenticato e tralasciato sino a quando, dopo oltre dieci anni, è stato recuperato dal P.M. ; e nel presente processo quel documento è stato acquisito per la prima volta.

D'altra parte, per completezza, va anche detto che, al fine che qui interessa, e cioè quello dell'accertamento, non già, come nel processo per il concorso nel reato di associazione mafiosa, dell'apporto concretamente dato dal Dell'Utri a Cosa Nostra, bensì del fatto eventualmente presupposto della promessa di interventi legislativi costituito dalla minaccia mafiosa, non rileverebbe se, in ipotesi, Dell'Utri dovesse pure avere fatto una promessa sapendo già che il Governo di lì a poco si sarebbe dimesso e che, quindi, nulla gli si sarebbe potuto addebitare per il mancato adempimento della promessa medesima.

Ciò perché, appunto, quel che qui rileva è, invece, unicamente se la promessa (o l'assicurazione) di Dell'Utri riguardo agli interventi legislativi che a breve sarebbero stati approvati, fondata o infondata che fosse, sia stata determinata dalla minaccia mafiosa al Governo presieduto da Silvio Berlusconi in quel momento ancora in carica.



Quanto all'esame dibattimentale del 14 aprile 1998, quello nel corso del quale, si è ritenuto che Cucuzza abbia affermato di non essere a conoscenza di incontri tra Mangano e Dell'Utri successivi alla sua scarcerazione (e, quindi, al 29 giugno 1994), osservato la Corte che tale interpretazione appare fondata su un esame del tutto parziale e decontestualizzato di alcuni passi delle dichiarazioni, tanto più che anche durante tale esame dibattimentale del 14 luglio 1998, e anzi con maggiori approfondimenti, Salvatore Cucuzza ebbe ancora a ribadire con nettezza entrambi gli episodi del luglio e del dicembre 1994, che, al di là dell'apparente (e, comunque, generica ove pure esistente) negazione di cui si è detto, comportano inevitabilmente, come ineludibile fatto storico sottostante, che non soltanto precedentemente alle elezioni politiche del 27 marzo 1994, ma anche successivamente e specificamente nell'estate del 1994 e poi nel dicembre 1994 Mangano, secondo quanto da questi raccontato a Bagarella ed allo stesso Cucuzza, ebbe ancora ad incontrare Marcello Dell'Utri.

Il passaggio incriminato è condensato nella prima sentenza di appello del 29 giugno 2010 che, poi, per la dichiarata inammissibilità del ricorso del P.G., ha determinato il passaggio in giudicato dell'assoluzione di Dell'Utri per le condotte contestate come commesse successivamente al 1992 (le parti in "neretto" si leggono nella medesima sentenza acquisita agli atti) nei termini che seguono:

*“il rapporto con Como con Dell'Utri fu prima che io uscissi, dopo non so se ne ha avuti più, almeno non me ne ha detto” – “Mangano Vittorio prima che io uscissi dal carcere comunque prima che io prendessi parte al mandamento di Porta Nuova, quindi parliamo dopo giugno, prima di giugno aveva avuto dei rapporti a Como con ... il signor Dell'Utri” – “...io so che quando me lo dice mi dice, io ho avuto dei rapporti prima che uscissi io con questa persona e che promise che a gennaio ci sarebbe stata una nuova proposta. Quindi certo si riferiva prima che uscissi io, ma comunque prima che io prendessi il mandamento in mano”.*

Ma come si ricava dalla trascrizione dell'esame dibattimentale del Cucuzza acquisita nel presente processo all'udienza del 2 aprile 2015, la prima frase sopra riportata non è collegata alla restante parte delle dichiarazioni, che, a sua volta, viene riportata in

modo incompleto, laddove risultano tralasciati alcuni passi che rendono certamente più chiare le dichiarazioni del Cucuzza.

In sostanza, a parere del primo giudice, la frase *dopo non so se ne ha avuti* non deve intendersi riferita alla scarcerazione di Cucuzza, bensì al rapporto, cioè agli incontri che Mangano, a suo dire, aveva avuto con Dell’Utri a Como. Cucuzza non sa se dopo quegli incontri a Como di cui Mangano gli parlò ce ne siano stati altri. E’ questo il senso di quel passaggio se lo si ricollega alla precedente affermazione con la quale il Cucuzza aveva già chiaramente detto che Mangano gli aveva riferito di essersi incontrato con Dell’Utri prima del Natale del 1994 (anche se per un chiaro lapsus il Cucuzza ha citato l’anno 1984): *“Cioè lui mi raccontò che prima del natale dell’84 si incontrò a Como con Dell’Utri e che questi promise di presentare nel gennaio, parliamo del ’95, delle proposte molto favorevoli per la giustizia, una modifica del 41 bis, uno sbarramento per gli arresti per quanto riguarda il 416 bis, insomma di fare qualcosa per la giustizia. Questo avvenne naturalmente dopo che lui si era incontrato a Como prima che io uscissi dal carcere”* (v. pag. 65 della trascrizione versata in questo processo).

E quest’ultima frase (*“Questo avvenne naturalmente dopo che lui si era incontrato a Como prima che io uscissi dal carcere”*) sostanzialmente ricalca in qualche modo l’altra riportata nella sentenza della Corte Appello (in entrambe si legge: *“prima che io uscissi”*) e si presti ugualmente ad una lettura ambigua, potendo apparire che, anche in questo caso, Cucuzza si sia riferito ad un incontro a Como (*“lui si era incontrato a Como”*), quello di cui aveva appena parlato, avvenuto prima che egli fosse uscito dal carcere (*“prima che io uscissi dal carcere”*), mentre così non è perché ha parlato di un incontro (a Como) avvenuta prima di Natale del ‘94.

2.3.2.- Ma che certamente Cucuzza non abbia inteso escludere gli incontri di Mangano con Dell’Utri nel secondo semestre 1994, avendone, anzi, specificamente, ripetutamente e coerentemente riferito, si ricava dalla lettura integrale dello stesso restante passo delle dichiarazioni di Cucuzza (v. pagina 77 della trascrizione versata in

questo processo) riportato, invece, soltanto parzialmente nella sentenza della Corte di Appello.

Cucuzza ha espressamente parlato sia di rapporti intrattenuti da Mangano con Dell'Utri a Como prima del giugno 1994 (*"..prima di giugno aveva avuto dei rapporti a Como con i signor Dell'Utri, il signor Dell'Utri.."*: prima frase riportata nella sentenza della corte di Appello), sia di rapporti dei medesimi anche successivi sino al mese di dicembre 1994 quando v'era stata la promessa di interventi legislativi da adottare nel successivo mese di giugno 1995 (*"quindi tutto il '94, prima di arrivare a dicembre aveva avuto dei rapporti e il signor Dell'Utri aveva promesso che a gennaio, cioè dopo il '94, a gennaio avrebbero presentato qualche proposta per ammorbidire il 41 bis e qualche altra cosa"*: frase del tutto omessa nella sentenza della Corte di Appello), rimarcando, poi, la distinzione tra i due diversi fatti, il racconto degli incontri a Como precedenti alla scarcerazione del Cucuzza, e il racconto della promessa degli interventi del gennaio 1995 fatta da Dell'Utri nel dicembre precedente (*"io so che quando me lo dice mi dice, io ho avuto dei rapporti prima che uscissi io con questa persona e che promise che a gennaio ci sarebbe stata una nuova proposta"*: frase, sì, riportata nella sentenza della Corte di Appello, ma che assume altro significato se collegata a quella precedente invece trascurata), tanto che, ad ulteriore e definitiva riprova, poi Cucuzza, su specifica domanda del P.M., ha risposto senza esitazione che l'incontro in cui Dell'Utri aveva promesso gli interventi legislativi del gennaio 1995 era successivo al decreto Biondi (*"PUBBLICO MINISTERO: Senta, per comprendere, rispetto alla data in cui ci fu il discorso del decreto Biondi di cui lei stesso ha parlato poco fa, questi incontri furono precedenti o successivi?; CUCUZZA SALVATORE: Successivi"*: passo delle dichiarazioni immediatamente susseguente e consequenziale all'ultimo riportato nella sentenza della Corte di Appello) e, dunque, essendo stato emanato tale decreto il 14 luglio 1994, certamente successivo anche alla scarcerazione del Cucuzza avvenuta il 29 giugno 1994.

Inoltre, dallo stesso passo sopra riportato si ricava anche che Cucuzza ha riferito che della vicenda della modifica legislativa di loro interesse inserita nel decreto Biondi,

Mangano ne aveva riferito (non al Cucuzza che ne fu informato dopo, ma a Bagarella, come risulta da altri passi delle dichiarazioni del collaborante riportate sopra) nel periodo della scarcerazione del Cucuzza (*“io ricordo il fatto specifico di quelle modifiche lui ne parlò prima o comunque immediatamente dopo che io uscissi, quando io non avevo ancora il mandamento in mano...”*) e, quindi, tra la fine di giugno e i primi giorni di luglio 1994, così confermando anche tale ulteriore incontro tra Mangano e Dell’Utri che aveva dato al primo l’informazione “in anteprima” (v. dichiarazioni Cucuzza già prima riportate).

2.3.3.- Ma a prescindere dalla diversa interpretazione delle dichiarazioni del Cucuzza rispetto a quelle, peraltro tra loro non del tutto coincidenti, a suo tempo operate tanto dal Tribunale che dalla prima Corte di Appello che giudicarono, per altro reato, l’odierno imputato Dell’Utri, la Corte d’Assise adduce altri elementi che confortano la propria interpretazione.

In particolare, quanto all’episodio del luglio 1994, Cucuzza ha ancora ribadito nel corso di quell’esame dibattimentale che Mangano, seppure, come detto, in un momento successivo (così come, d’altra parte, aveva dichiarato sin dal primo interrogatorio dell’anno precedente dinanzi ai magistrati della Procura della Repubblica di Firenze), ebbe a raccontargli della modifica legislativa favorevole ai mafiosi che si tentò di inserire nel decreto Biondi e che, tuttavia, non andò a buon fine per l’opposizione di Maroni.

Dunque, si è in presenza di una piena conferma delle precedenti dichiarazioni su un punto che, già di per sé e nei fatti per la sua specificità anche sotto il profilo temporale, supera la ritenuta (dalla prima Corte di Appello) negazione, da parte di Cucuzza, della conoscenza di incontri tra Mangano e Dell’Utri successivi alla sua scarcerazione.

Ma ad assumere particolare rilevanza, anche perché se ne ricava uno straordinario riscontro alla veridicità del racconto del Cucuzza, non è tanto il fatto che quest’ultimo ha riferito di quella discordanza tra il testo approvato dal Consiglio dei Ministri e quello precedentemente conosciuto dal Ministro dell’Interno Maroni, che è stata confermata

in questo dibattito dallo stesso teste Maroni e che diede luogo alla denuncia di questi ed alla mancata conversione in legge di quel decreto (tutti fatti pubblicizzati sulla stampa e che, infatti, furono anche attraverso tale mezzo conosciuti da Cucuzza, come dallo stesso riferito sin dal suo primo interrogatorio). Quanto il fatto che durante tale esame dibattimentale Cucuzza abbia aggiunto quale fosse la modifica di legge di cui gli aveva parlato Mangano, precisando che si trattava di una “piccola modifica” che riguardava gli arresti per il reato di associazione mafiosa (“..*Per quanto riguardava il 416 bis, per quanto riguarda l’arresto sul 416 bis c’era stata una piccola modifica...*”). Ebbene, la “grossa polemica” di cui pure ha parlato Cucuzza, che fu sollevata dal Ministro Maroni nell’immediatezza dell’approvazione del decreto con l’intervista televisiva (vista ed ascoltata dalla Corte d’Assise anche in aula d’udienza, come annota la sentenza) e che ebbe ampio risalto sulla stampa e che, dunque, poteva essere conosciuta da Cucuzza indipendentemente dal racconto di Mangano, non riguardò affatto una modifica concernente “*l’arresto sul 416 bis*”, bensì, come si ricava dall’importante testimonianza di Roberto Maroni, una modifica dell’art. 335 del codice di procedura penale nella parte in cui esclude, tra altri, i reati di mafia da quelli per i quali v’è obbligo, in caso di richiesta, di dare notizia dell’iscrizione di un soggetto nel registro delle notizie di reato.

Fu, infatti, tale modifica, che avrebbe comportato il precoce disvelamento delle indagini in materia di mafia e, quindi, la sostanziale vanificazione delle stesse, che fu notata dal Procuratore della Repubblica di Palermo Caselli e da questi segnalata al Ministro Maroni (v. testimonianza Maroni: “...*un colloquio telefonico che feci con l’allora Procuratore di Palermo Giancarlo Caselli.... ... lo chiamai attraverso la batteria del Viminale... ... E lui mi disse invece che c’era una norma che rendeva più difficile le indagini perché veniva inserito l’obbligo di comunicare all’indagato il fatto di essere indagato a richiesta dell’indagato stesso... ... mi disse: in questo modo indagini complicate, molto complicate come quelle sulla mafia diventeranno impossibili e questa cosa mi colpì e la citai proprio perché il Procuratore mi sollevò, mi indicò questo problema molto serio che, al di là della corruzione e della*

*concussione, colpiva proprio le indagini sulla mafia*”) e che diede luogo alla pubblica denuncia di quest’ultimo in una intervista televisiva e, quindi, alla “*grossa polemica*”, con il conseguente risalto che la vicenda ebbe sulla stampa sino al consequenziale ritiro del decreto prima della conversione in legge.

Ciò è, dunque, quanto Cucuzza, al più, avrebbe potuto apprendere dalla stampa e, in ogni caso, quanto egli avrebbe potuto ricordare se la fonte delle sue conoscenze fosse stata effettivamente soltanto la lettura dei giornali dell’epoca.

Ma, come si è visto, invece, Cucuzza ha detto che Mangano gli parlò di una “*una piccola modifica*” che, invece, riguardava “*l’arresto sul 416 bis*”.

Ebbene, tra le pieghe nascoste (tanto che allora, a differenza di quella denunciata da Maroni, non fu rilevata) del decreto 14 luglio 1994 n. 440, v’era anche una “piccola modifica” dell’art. 275 c.p.p. nella parte in cui stabiliva che per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. dovesse essere sempre applicata la misura della custodia cautelare in carcere salvo che non fossero acquisiti elementi tali da escludere la sussistenza delle esigenze cautelari.

Si trattava, dunque, di quella presunzione di legge che, di fatto, imponeva sempre il carcere per gli indagati di mafia e che, invece, il decreto legge Biondi, con una “piccola modifica” dell’art. 275 c.p.p., (sostanzialmente nel nuovo terzo comma dell’art. 275 c.p.p., dopo le parole “*é applicata la custodia cautelare in carcere quando si procede in ordine:*”, poi alla successiva lettera A, quella che ricomprendeva anche il reato di cui all’art. 416 bis c.p., non riproduceva le parole “*salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari*”) avrebbe fatto venire meno, consentendo, conseguentemente, agli indagati per mafia di accedere agli arresti domiciliari fino ad allora sostanzialmente loro preclusi (modifica che, peraltro, si aggiungeva anche alla sostituzione, nell’art. 274 c.p.p. nella parte relativa alle esigenze cautelari per pericolo di fuga, la sostituzione delle parole “*si dia alla fuga*” con le parole “*stia per darsi alla fuga*”, che rendeva più difficile giustificare con tale pericolo l’applicazione della misura cautelare).

Il riferimento fatto da Cucuzza alla predetta modifica direttamente riguardante anche il reato di cui all'art. 416 bis c.p., mai pubblicizzata e, anche per la sua technicalità, non ricavabile dalla lettura di giornali (tanto che, come si vedrà, sarà, sia pure in forma appena diversa, riproposta in un successivo disegno di legge a differenza dell'altra modifica dell'art. 335 c.p.p., che, per la risonanza che aveva avuto e per le polemiche che ne erano derivate, non sarà, invece, più riproposta nel medesimo disegno di legge), da un lato costituisce uno straordinario riscontro al racconto di Cucuzza su quanto ebbe a suo tempo a dirgli Vittorio Mangano, e, dall'altro, conferma che quest'ultimo, che, per quanto conoscitore dei codici, non avrebbe potuto avere una conoscenza così profonda, ebbe effettivamente ad avere quella informazione privilegiata e, quindi, come poi raccontato a Cucuzza (e prima già a Bagarella) ebbe effettivamente ad incontrare Marcello Dell'Utri in prossimità dell'approvazione del decreto Biondi.

La Corte reputa quindi dimostrato che, in quello stesso esame dibattimentale il Cucuzza ebbe chiaramente ed espressamente a raccontare un episodio che presuppone necessariamente un incontro tra Mangano e Dell'Utri avvenuto nel mese di luglio 1994 (o, al più, nel precedente mese di giugno 1994), episodio la cui veridicità è stata straordinariamente riscontrata con le ulteriori acquisizioni probatorie di questo processo (v. testimonianza chiarificatrice di Roberto Maroni in uno all'esame del testo del decreto legge 14 luglio 1994 n. 440).

Nella stessa occasione dell'esame dibattimentale del 14 aprile 1998, poi, Cucuzza, come si è già visto sopra, ha confermato anche l'episodio del dicembre 1994, allorché, in particolare, ha ribadito che, prima del Natale del 1994, Vittorio Mangano fu latore della notizia, ricevuta da Dell'Utri, di iniziative favorevoli del Governo Berlusconi e della conseguente richiesta dello stesso Dell'Utri di non commettere delitti eclatanti che avrebbero potuto pregiudicare quelle iniziative legislative.

Ebbene, si è detto già sopra, che, alla stregua delle acquisizioni probatorie di questo processo (v. comunicati ANSA acquisiti all'udienza del 14 dicembre 2017, ma non anche nel processo precedentemente celebrato a carico di Dell'Utri perché la relativa richiesta fu ritenuta tardiva e fu, quindi, respinta dalla prima Corte di Appello), non

soltanto risulta superata la “poca plausibilità” del fatto ritenuta dalla medesima prima Corte di Appello, ma addirittura v’è pieno riscontro sul fatto che effettivamente, poco prima del Natale del 1994, e cioè il 20 dicembre 1994, fu definito dalla competente Commissione parlamentare il testo di legge, contenente anche alcune modifiche legislative attese e “gradite” dai mafiosi (sul punto si rimanda al successivo Capitolo 4), che si prevedeva di approvare e, dunque, trasformare in legge, già nel successivo mese di gennaio del 1995 così come anticipato da Mangano a Bagarella e Cucuzza.

La Corte ritiene quindi superabili e superati i rilievi (fortemente invocati e richiamati dalla difesa dell’imputato Dell’Utri) che hanno condotto nel precedente giudizio a carico del medesimo imputato ad escludere la conducente delle provalazioni di Cucuzza al fine di provare la sussistenza di perduranti rapporti tra Mangano e Dell’Utri anche, per quel che rileva in questo processo, nel secondo semestre del 1994, e, nel contempo, per la ritenuta mancanza di coincidenza temporale, la convergenza delle dichiarazioni del medesimo Cucuzza con quelle di Giusto Di Natale già riportate nel precedente paragrafo 2.13.

E ricorda i riscontri – non scontati – sulla presenza in quegli anni di Dell’Utri, non già a Milano come generalmente conosciuto e, quindi, da chiunque riferibile, bensì proprio nei dintorni della città (Como) ove, secondo Cucuzza, Mangano in quelle occasioni da lui riferite, aveva incontrato, appunto, Dell’Utri.

Il teste Bonferraro, infatti, ha riferito che le indagini hanno accertato che già nel 1991 Dell’Utri aveva acquistato una villa a Sala Comacina, località in provincia di Como e poco distante da tale città (v. testimonianza Bonferraro sopra già riportate: “...è emerso che il Senatore Dell’Utri, il 02/07 del 1991 aveva acquistato a Sala Comacina, in Via Salice numero 4, che poi è stata anche perquisita nel 1994 questa villa, un fabbricato...”) e ciò, peraltro, dunque, ben prima dell’altra villa più conosciuta acquistata dallo stesso Dell’Utri a Torno, ancora nei dintorni di Como, soltanto negli anni duemila (v. ancora testimonianza Bonferraro (“..Poi, il 16/10 del 2000 ha acquistato a Torno, sempre in provincia di Como, in Piazza San Giovanni numero 106, una abitazione composta da dodici vani.... ... ..Poi, il 16/10 dello stesso giorno ha



*acquistato a Torno, in Via Vittorio Veneto numero 104, un'altra abitazione composta da cinque vani. Poi, lo stesso giorno, ha acquistato a Torno, in Via Piazzola 113, una abitazione composta da un vano. Poi, il 06/11 del 2000 ha acquistato sempre a Torno, provincia di Como, in Via Vittorio Veneto numero 110 un'altra abitazione. Il 13/11 del 2000 ha acquistato a Torno, in Via Vittorio Veneto numero 110, una abitazione composta da 23 vani e tre ingressi da tale Pedroni Vittorio, nato in Etiopia il 10/07 del 1941”).*

Tali risultanze sono state confermate anche dal teste Zummo, il quale ha, poi, aggiunto che Dell’Utri nel 2001 aveva anche trasferito a Torno la sua residenza anagrafica. Ma la sentenza segnala, a ulteriore riscontro, un verbale dal quale risulta che il Cucuzza ebbe a rendere le sue dichiarazioni, sulla strategia di “cosa nostra” che mirava a fare “scendere a patti” lo Stato ed ad ottenere benefici per gli appartenenti alla associazione mafiosa e, quindi, in definitiva, sulla c.d. “trattativa” e sul canale individuato nel 1994 in Marcello Dell’Utri, dinanzi ai magistrati della Procura di Firenze in data 7 maggio 1997.

Dalla sentenza della Corte di Appello del 29 giugno 2010 risulta che addirittura analoghe dichiarazioni il Cucuzza aveva già reso il 23 ottobre 1996 (v. pag. 449-450 della citata sentenza nel quale si fa riferimento, appunto, al verbale del 23 ottobre 1996 acquisito in quel processo al doc. 33 fald. 51) e, quindi, in epoca in cui la “trattativa” non aveva avuto ancora alcun risalto mediatico, non essendo ancora neppure note le prime dichiarazioni di Giovanni Brusca (che, peraltro, aveva ommesso il nome di Dell’Utri) di poco precedenti ed essendo ancora lontane le rivelazioni che sarebbero emerse nell’ambito del processo delle stragi svoltosi a Firenze.

Il fatto, dunque, che Cucuzza abbia reso quelle dichiarazioni già nella immediatezza della sua decisione di collaborare pienamente con la Giustizia (in un primo momento, infatti, Cucuzza, come si è visto sopra nella relativa scheda, aveva attuato soltanto una sorta di “dissociazione” e si era limitato, quindi, a riferire soltanto sulle proprie responsabilità) e le abbia poi coerentemente e costantemente ribadite in tutti i suoi

successivi interrogatori costituisce elemento di valutazione che ne rafforza fortemente l'attendibilità.

#### **2.4.- Gli altri collaboratori di giustizia escussi sul tema.**

##### *Le dichiarazioni di Emanuele DI FILIPPO*

Ha fatto parte dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra" e, tra il 1983 e il 1985, di un "gruppo di fuoco" costituito al suo interno, pur senza essere stato mai formalmente affiliato, ma grazie ad alcune sue parentele con importanti esponenti dell'organizzazione medesima;

Anche il fratello Pasquale, genero di Tommaso Spadaro, faceva parte dell'associazione mafiosa e si incontrava con BAGARELLA (Marchese Antonino aveva sposato la sorella e quindi lui era diventato cognato di BAGARELLA.

Arrestato il 2 febbraio 1994 a seguito delle propalazioni di Marchese Giuseppe e di Drago Giovanni, ha iniziato a collaborare nel maggio 1995. Precedentemente, durante la detenzione, aveva raccolto in carcere le lamentele di detenuti per la strategia perseguita da Riina e le confidenze di Cesare LUPO su ciò che avrebbe fatto BAGARELLA con l'aiuto dei servizi segreti. Non ha saputo nulla delle stragi del 1993, anche se già dagli anni precedenti e poi anche successivamente si cercavano contatti con i politici per ottenere benefici riguardo al settore carcerario; e fu il fratello a comunicargli la volontà dei vertici dell'associazione mafiosa di far votare Forza Italia.

##### *Le dichiarazioni di Pasquale DI FILIPPO.*

Ha reso sul tema in esame dichiarazioni più pregnanti di quelle del fratello.

Ha fatto parte dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra dal 1982 sino al 1995 (affiliato formalmente ad opera di BAGARELLA e Nino MANGANO) quando, dopo essere stato arrestato, aveva iniziato a collaborare con la Giustizia, ponendo in essere le condotte tipiche dell'organizzazione – con particolare riguardo al traffico e alla raffinazione di eroina - che gli venivano di volta in volta richieste sempre nell'ambito

del mandamento di Porta Nuova che in assenza di Pippo CALO' veniva retto da suo suocero, Masino SPADARO.

Ha avuto modo di incontrare tutti i capi mafia dell'epoca anche quando taluni di essi erano ricoverati al reparto detenuti dell'Ospedale Civico cui aveva accesso anche grazie al Dott. Cinà col quale si era più volte personalmente incontrato. Era il CINA' che provvedeva a fare avere o a prolungare i periodi di ricovero agli affiliati mafiosi, se del caso corrompendo gli altri dottori per falsi certificati o referti.

Ha riferito che i dott.ri Falcone e Borsellino erano stati uccisi a causa del maxi-processo.

All'epoca il "mandamento" di Porta Nuova era retto da Salvatore Cancemi, cui era subentrato nel 1994 Vittorio Mangano, e successivamente, dopo l'arresto di questi, prima da Salvatore Cucuzza e poi da Francesco Spadaro. E Vittorio Mangano si incontrava con Bagarella.

Il fratello Emanuele era stato arrestato nel 1994 e da quel momento egli aveva stretto i rapporti con Bagarella e con i pochi esponenti mafiosi ammessi a incontrarlo, e in quel periodo Bagarella era l'effettivo capo di Cosa Nostra. Pasquale DI FILIPPO godeva della sua piena fiducia, tanto da conoscere i luoghi della sua latitanza e da avere partecipato a molte riunioni con lo stesso.

Il collaborante rammenta che dopo la strage di via D'Amelio il suocero era stato trasferito a Pianosa, dove le condizioni di vita per i detenuti erano molto dure; e che le stragi del 1993 furono fatte per ricattare lo Stato; che il gruppo di fuoco di cui anch'egli faceva parte agiva per ordine prima dei Graviano e, poi, quando questi furono arrestati, di Nino Mangano, i quali, però, facevano a loro volta riferimento a Bagarella; che furono individuati quali obiettivi i monumenti per indebolire lo Stato anche sul piano internazionale (*"Allora, gli obiettivi sono stati diciamo chiese, monumenti, hanno colpito queste cose proprio per fare ancora di più, più ricatto, nel senso o fate come diciamo noi o noi continuiamo con queste cose e addirittura colpivano questi siti proprio per, come si dice, per indebolire l'Italia anche a livello internazionale.*

*Secondo il cervello di loro, colpivano queste cose, non dovevano venire più neanche turisti in Italia”);*

Successivamente si era sfogato con Bagarella per l'assenza di risultati e il predetto gli aveva risposto che in quel momento Berlusconi non poteva far nulla per loro per la situazione politica, ma che, appena possibile, li avrebbe certamente aiutati (“....ero molto arrabbiato, incontrandomi con Bagarella gli ho detto: ma come è che Berlusconi ancora non ci aiuta? Non sta facendo niente per aiutarci? Ogni volta dobbiamo votare e poi praticamente gli diamo i voti e poi ci abbandonano, sempre così deve essere la cosa? È stato uno sfogo che io ho avuto con lui e lui mi ha detto, me lo ha detto in siciliano, però io ve lo dico in italiano, tanto comunque non cambia niente, mi ha detto: lascialo stare per ora, perché in questo momento lui non può fare niente per noi, perché ci sono altri soggetti che stanno guardando quello che lui fa e quindi lui non si può muovere. Il momento in cui, il momento in cui lui si può muovere e può fare qualcosa per noi, stai sicuro che la farà. Quindi da questo capisco che lui, cioè Bagarella e Berlusconi, comunque un patto l'avevano fatto... ..Forza Italia doveva aiutare la mafia in qualsiasi cosa che aveva bisogno, questo il patto era... ..Cosa Nostra ha dato il voto a loro perché loro dovevano aiutare Cosa Nostra. Ma l'aiuto, le cose, l'aiuto principale che c'era in quel momento quali erano? 41 bis, cosa dei collaboratori di giustizia, quindi queste erano le prime cose”).

Era stato personalmente incaricato nel 1995 di recarsi a Roma per studiare i movimenti di Martelli in vista di un attentato nei suoi confronti, ma che la cosa non ebbe seguito perché nel frattempo egli era stato arrestato.

Bagarella, a differenza che per Martelli, giustificava l'inerzia di Berlusconi “perché era osservato da altri soggetti politici e quindi lui non si poteva muovere più di tanto per aiutare Cosa Nostra, però lui mi ha detto che prima o poi lo faceva, quando gli era possibile”.

Arrestato il 21 giugno 1995, Pasquale DI FILIPPO aveva iniziato subito a collaborare facendo arrestare Bagarella e fornendo indicazioni su molti gravi delitti (“...mi riferisco alla stragi di Roma, Firenze e Milano, perché ancora non era stato scoperto

*niente, io sapevo chi erano stati, sapevo le motivazioni, sapevo tutta una serie di omicidi di cui nessuno sapeva, mi riferisco anche a Padre Puglisi, sapevo che era stato Grigoli, Grigoli era una persona incensurata, insomma sapevo tante cose, quindi ho deciso di collaborare e raccontare tutto*”), di cui non era neppure sospettato, essendo stato arrestato soltanto per il reato di partecipazione alla associazione mafiosa, così che gli era stata sempre riconosciuta, poi, la circostanza attenuante della collaborazione. Non ha più parlato con Bagarella di Berlusconi e non sa altro anche perché poi venne arrestato.

#### *Le dichiarazioni di Giovanni CIARAMITARO*

Ha fatto parte della “famiglia” mafiosa di Brancaccio dal 1993 (“...insieme a Nino Mangano, Alfredo Romeo, Gaspare Spatuzza, Cosimo Lo Nigro, Giuliano Francesco e altri che momentaneamente mi sfuggono”) presentato da Francesco Giuliano che conosceva da tempo avendo commesso insieme rapine per le quali era stato arrestato nel 1992 e detenuto per circa sei mesi sino al giugno 1993. All’epoca la “famiglia” mafiosa di Brancaccio era guidata dai fratelli Graviano che, però, egli non aveva mai conosciuto ma di cui aveva sentito parlare da altri affiliati. Dopo l’arresto dei Graviano la “famiglia” mafiosa era di fatto guidata da Leoluca Bagarella attraverso Nino Mangano.

Dopo la sua affiliazione aveva preso parte a varie attività criminose ed anche ad un omicidio e ad una “lupara bianca”. Arrestato, poi, nel febbraio 1996 per associazione mafiosa e altri reati in forza delle dichiarazioni di Pasquale Di Filippo e di Romeo, aveva iniziato subito a collaborare confessando anche delitti per i quali non era accusato.

Aveva un risalente rapporto di confidenza con Francesco Giuliano, che partecipava alle riunioni del “mandamento” di Brancaccio; e ha conosciuto anche Gaspare Spatuzza avendo, peraltro, commesso insieme un omicidio, oltre a vari attentati incendiari. A seguito dell’arresto di Pasquale Di Filippo egli ed altri si erano di fatto resi latitanti temendo la collaborazione di quest’ultimo e di essere arrestati.

In particolare, ha riferito che per un paio di mesi si era rifugiato, insieme a Romeo e Francesco Giuliano, in una casa di campagna tra Misilmeri e Bolognetta, presso la quale venivano spesso anche altri quali Spatuzza e Lo Nigro per decidere il da farsi; e in tale periodo colloca un viaggio fatto da Giuliano e Romeo a Roma o Firenze forse per pedinare Contorno e vedere se potevano ammazzarlo.

Secondo quanto dettogli da Francesco Giuliano, che vi aveva partecipato insieme ad altri appartenenti alla “famiglia” di Brancaccio, le stragi di Roma e Milano avevano lo scopo di ottenere la modifica della legge sui pentiti e di quella sul 41 bis. Sempre secondo Giuliano, ma anche a dire di Romeo, era stato un politico a suggerire gli obiettivi di quelle stragi (“...*Mi sembra che ci stava un politico in mezzo... ..tramite questo politico gli davano gli obiettivi per colpire diciamo duramente, perché come... Di Palermo. Per dire no perché sono ignoranti, perché sono stupidi, non potevano sapere l'obiettivo specifico da attaccare. Allora all'epoca mi ricordo che diceva Giuliano questo politico gli dava degli indirizzi giusti*”) di cui Giuliano gli aveva fatto effettivamente il nome, quello di Berlusconi, anche se egli aveva sempre avuto ed aveva ancora titubanze nel riferirlo; ma lo disse nel 2011, deponendo al processo di Firenze contro TAGLIAVIA Francesco, anche se poi la notizia fu pubblicata sui giornali e fu costretto a scappare e lasciare il lavoro che aveva, per timore di ritorsioni anche contro la sua famiglia. Gli è stato contestato un verbale precedente (23 luglio 1996, quindi ancora nella fase iniziale della sua collaborazione) in cui aveva detto di avere solo *dedotto* da quel che gli aveva riferito GIULIANO, che il politico suggeritore della strategia stragista fosse stato BERLUSCONI, ma ribadisce che GIULIANO glielo disse espressamente.

Ha sentito parlare da Francesco Giuliano anche di un progetto di attentato a Roma allo stadio, ai danni di un pullman dei carabinieri o della polizia, comunque erano forze dell'ordine, che, però, non era riuscito; e per quanto a sua conoscenza, dopo l'arresto dei Graviano non si fecero più attentati per motivi finanziari, perché “..*Dopo l'arresto dei Graviano, nessuno più finanziava sti trasferte, grosso modo mi ricordo una cosa del genere*”, pur disponendo ancora di esplosivo (“*Sì, ce ne avevano conservato a*

*Roma, seppellito non so il posto, c'avevano lì che gli serviva per fare un altro attentato a Pisa mi sembra, mi sembra la Torre di Pisa volevano abbattere in d'ù periodo, cioè discorsi che facevano in presenza mia a Misilmeri. E poi anche a Brancaccio ci avevano un esplosivo conservato”).*

Nel 1995 gli fu chiesto da Lo Nigro di preparare un telecomando per un attentato da commettere pure in continente.

### *Le dichiarazioni di Giuseppe FERRO*

Affiliato alla “famiglia” di Alcamo, sin dal 1981. Ha riferito che all’epoca della “guerra di mafia” le organizzazioni trapanesi si schierarono con i “corleonesi”, con conseguente riassetto delle organizzazioni medesime.

Detenuto dal dicembre 1992 ad aprile del 1993, ha conosciuto Graviano Giuseppe, presentatogli come uomo d’onore e capo famiglia e Nino Mangano. Della strage di Firenze, secondo quanto dettogli da Calabrò, si erano occupati Matteo Messina Denaro e Bagarella, mentre nulla egli sa delle stragi di Roma e Milano.

In prossimità delle elezioni Bagarella gli chiese se avesse persone che potevano sostenere la linea dell’associazione mafiosa. Bagarella gli aveva prospettato la possibilità di compiere un attentato a Bologna, ma lui aveva manifestato la propria contrarietà a quelle stragi indiscriminate, che sarebbero state controproducenti per Cosa Nostra, e le avrebbero fatto perdere consensi tra la popolazione.

Bagarella non gli aveva risposto, ma quel progetto su Bologna non aveva avuto seguito; anzi, ricordando meglio, in quella occasione Bagarella gli aveva detto che altri volevano che si facesse “rumore” (“*u Bagarella mi dice sta cosa: vonnu che facemu scruscio, rumore, scruscio... ..Ma pì scruscio (PAROLE INCOMPRESIBILI), un si cinni mette trecento chila.... ..Dico io per fare rumore, bastava mettere due - tre chili, no si ci mette duecento chili, trecento e (PAROLA INCOMPRESIBILE) un quartiere*”), ma egli non aveva chiesto a Bagarella a chi si riferisse, perché a fare simili domande si rischiava di morire.

Ricordando ancora meglio, quando Bagarella gli chiese di Bologna Calabrò non era stato ancora arrestato.

Ferro e la sua famiglia avevano sempre votato per la Democrazia Cristiana.

Non ha mai sentito parlare di attentati da fare per ottenere modifiche del regime del 41 bis.

### *Le dichiarazioni di Angelo SIINO*

Siino Angelo ha, innanzitutto, riferito circa l'origine dei suoi rapporti con l'associazione mafiosa Cosa Nostra e i vari esponenti di spicco che ebbe modo via via di conoscere, sebbene non sia mai stato formalmente affiliato.

Indi, riguardo alle attività più specificamente svolte per conto e nell'interesse dell'associazione mafiosa e a quanto, conseguentemente, appreso, il Siino, ancora in sintesi, limitatamente alle parti che qui rilevano, ha riferito di avere iniziato ad occuparsi di appalti pubblici su incarico di Salvatore Riina; e in tale attività il referente politico era, invece, l'On. Lima.

Ha aggiunto che tale attività nel settore degli appalti iniziò nella prima metà degli anni '80 e si estendeva a tutto il territorio siciliano e, talvolta, anche oltre.

Ha di avere avuto modo di conoscere Stefano Bontate e non solo per la condivisione di hobby come la caccia e il tiro a volo.

Aveva subito alcuni periodi di detenzione, intervallati da arresti ospedalieri, a decorrere dal 1991 e più esattamente esattamente dal luglio del 91, fino al novembre del 1995; e di essere stato sottoposto inizialmente anche al regime del 41 bis. Ma anche durante la detenzione domiciliare aveva avuto contatti con esponenti mafiosi e si era ancora occupato di appalti.

Ha iniziato a collaborare a seguito di una perquisizione subita dalla Guardia di Finanza durante la quale aveva già fatto ritrovare spontaneamente alcune lettere di Giovanni Brusca; e di avere reso i primi interrogatori nel luglio 1997.

Ha precisato di avere frequentato l'On. Lima che già conosceva per la sua militanza nel partito della D.C., soprattutto dopo che egli aveva iniziato ad occuparsi di appalti;



sia Lima che Mannino si occupavano della spartizione degli appalti. Le tangenti erano poi ripartite tra funzionari sia dell'amministrazione appaltante che degli organi di controllo, e poi politici e le famiglie mafiose interessate, oltre ad una percentuale dello 0,80 appannaggio di Totò Riina ma la parte prevalente delle tangenti riscosse per gli appalti pubblici era a beneficio dei politici ed in parte più ridotta a beneficio dei mafiosi.

Ha conosciuto Marcello Dell'Utri (e i fratelli, che andavano al Don Bosco) e di averlo incontrato in una occasione a Milano, prima degli anni '80, e nel periodo in cui c'era SINDONA a Palermo in compagnia di esponenti di "cosa nostra"; ed è a conoscenza di rapporti economici tra Dell'Utri (che a dire di Stefano BONTADE e CIANCIMINO era un *imbrughiunazzu*) e Vito Ciancimino (*"Si era comprato a società che si chiamava Venchi Unica e poi era... Aveva trattato anche l'acquisto di un'altra società, la Bresciana Costruzioni, Bresciana Costruzioni. Per cui aveva fatto degli affari insieme con Vito Ciancimino, che era legato anche ad un altro personaggio di Palermo, anzi Villabate, che era un Consigliere Comunale di Palermo e della sua corrente. Anche questo non mi viene per il momento il nome"*) di cui ebbe a parlargli anche Stefano Bontate (*"Sì, e proprio me ne parlò dicendomi che si erano riuniti l'occhio fituso e a paredda sfunnata... perché la Bresciana Costruzioni era una impresa che si occupava di costruzioni e che aveva avuto a che fare con questioni riguardanti Palermo, che avevano portato anche alla... Si era perpetrato un omicidio per questa cosa, era stato ucciso l'Ingegnere Pisa, che era uno degli amministratori della Bresciano Costruzioni, Piero Pisa"*);

In occasione delle elezioni politiche del 1994 gli pervenne l'indicazione di fare votare per Forza Italia;

Ha precisato che tra il Gruppo Ferruzzi-Gardini e Cosa Nostra" vi era un vero e proprio patto riguardante le tangenti che il primo avrebbe dovuto versare; e anche le cosiddette cooperative rosse beneficiavano del sistema di gestione degli appalti, e comunque lui le tangenti le portava solo ai referenti mafiosi, non ai politici.

La società Italcostruzioni apparteneva di fatto a Provenzano.

*Le dichiarazioni di Luigi GIULIANO*

Ha fatto parte del clan Giuliano affiliato alla “nuova famiglia” napoletana e ciò sin dal 1978, pur in assenza di formale affiliazione, trovandosi coinvolto in uno scontro con le “famiglie” facenti capo a Raffaele Cutolo (anche tre dei suoi fratelli facevano parte del clan mafioso, così come alcuni cugini).

Ha ricoperto un ruolo di vertice in tale organizzazione a partire dalla fine degli anni ‘70 e quindi ha avuto rapporti con esponenti di altre organizzazioni criminali.

Ha conosciuto Vittorio Mangano pure nei primi anni ‘70 in quanto amico di Nunzio Guida, che a sua volta era legato a Michele ZAZA; e lo successivamente incontrato in carcere. Pertanto, aveva avuto modo di scambiare qualche confidenza con Mangano e ricorda che Mangano gli disse di essere molto preoccupato perché era stato minacciato temendo che potesse iniziare a collaborare con la Giustizia, cosa che in effetti era tentato di fare. Mangano gli disse che era minacciato da personaggi potenti facendogli, in proposito, il nome di Dell’Utri, che teneva i contatti con la famiglia mafiosa e gli aveva fatto pervenire minacce per l’eventualità in cui avesse deciso di collaborare; e gli disse che *temeva molto quell’uomo*.

Il collaborante ha detto di non ricordare quanto dettogli da Mangano riguardo ai rapporti di Dell’Utri con altri personaggi politici, ma conferma le sue precedenti dichiarazioni (*“dal verbale del 25 settembre 2002, reso alla Procura della Repubblica di Napoli: Mangano conosceva tantissime cose e certamente più volte ha fatto riferimento a Berlusconi e Dell’Utri ed è stato Mangano a dirmi che in realtà la carriera politica di Berlusconi non era altro che la prosecuzione della carriera politica di Andreotti; ... che quel sistema politico serviva chiaramente come motore chiaramente per portare avanti tutto un sistema criminale mafioso... .. Che era compreso anche chiaramente fare abolire il 41 bis, era incluso anche eventuali altri benefici, era inteso anche la distruzione dei pentiti, era inteso anche che questo fenomeno dei pentiti chiaramente, in un modo o nell’altro si doveva distruggere perché portava danno, ha portato danno e tutto quanto. Adesso alla mente affiorano tante altre cose; Allora, quello che Mangano mi spiegò, che era la stessa cosa. La cosa che*

*adesso mi ricordo che lui si mortificava, era quella di, chiaramente, di aver fatto risultare che lui figurava come stalliere di Berlusconi e questa cosa lui se la rimproverava perché aveva sottovalutato chiaramente lo Stato, le istituzioni, i Carabinieri che non riuscivano a capire che era una cosa chiaramente che... Una cosa che non combaciava, una cosa completamente... Che l'uno non si rispecchiasse nell'altro, ovvero, lui i mafiosi che risulta che fa lo stalliere, è una cosa ridicola, e lui questo si sentiva mortificato di avere creduto e sottovalutato questa cosa”).*

Dell'Utri e Berlusconi avevano rapporti con la mafia per il tramite dello stesso Mangano secondo quanto da questi raccontatogli; e Mangano manteneva i contatti con l'esterno del carcere attraverso il genero.

Giuliano ha iniziato a collaborare con la Giustizia nel 2002 innanzitutto per una conversione spirituale, confessando tutti i delitti commessi ed essendogli stata, quindi, riconosciuta l'attenuante per la collaborazione.

#### *Le dichiarazioni di Angelo CAPPELLO*

Ha fatto parte della “stidda” dal 1991 fino all'arresto avvenuto nell'ottobre 1992;

Ha iniziato a collaborare nel 1995 e gli è stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione.

Detenuto dal 1992 al 1996, prima a Ragusa e, poi, anche a Pianosa, sottoposto al regime del 41 bis; ha condiviso la detenzione con esponenti di altre organizzazioni mafiose anche palermitani, tra i quali Antonino Troia, Giovanni Grizzaffi e Gioacchino La Barbera, coi quali aveva avuto modo di entrare in confidenza;

Una volta si era lamentato del trattamento che aveva subito ad opera di un agente penitenziario, e Giovanni Grizzaffi gli aveva detto di non preoccuparsi perché il regime del 41 bis sarebbe stato abolito o alleggerito grazie all'intervento di un “dottore” che si occupava di politica di cui non gli fece il nome (“*c'era questa persona che si stava interessando, insomma, che si stava interessando, appunto, per abolire il 41 bis, insomma, per chiudere Pianosa e l'Asinara, per cercare di modificare la Legge sui collaboratori...*”), ma erano discorsi “smorzati”, non diceva nulla di più.

Non ricorda quando avvenne tale colloquio con Grizzaffi, ma in quel periodo forse vi erano state le bombe di Firenze e Milano.

Successivamente era stato trasferito nel carcere di Brucoli, ove si trovava anche Piddu Madonia e Francesco MANGION, che egli aveva avuto modo di incontrare ol MADONIA già precedentemente, nella viaggio da Piombino a Porto Azzurro e poi Pianosa; e Piddu Madonia lo invitò a sostenere Berlusconi nelle imminenti elezioni politiche perché il predetto avrebbe fatto qualcosa per il 41 bis e fatto chiudere Pianosa e Asinara.

E' uscito dal programma di protezione nel 2006 per avere optato per la capitalizzazione del trattamento ed è in atto detenuto per espiazione della pena definitiva anche per un reato commesso nel 2009.

Aveva reso dichiarazioni dello stesso tenore nel 2011 come risulta dal verbale riassuntivo del 20 gennaio 2011 da cui peraltro si evince che il colloquio con GRIZZAFFI avvenne dopo che c'erano state le stragi del '93.

#### *Le dichiarazioni di Giuseppe LIPARI*

Sul tema specifico ha riferito che già Mimmo Teresi gli parlò di contatti con il gruppo Berlusconi; e che Riina gli disse che attraverso il gruppo imprenditoriale di Berlusconi tentava di arrivare a Craxi.

Fu personalmente coinvolto in una questione che riguardava Dell'Utri in relazione ad una somma di denaro che questi avrebbe dovuto ricevere.

Ancora nel 2001 Provenzano sperava in qualche intervento legislativo favorevole; ma quando Lipari era stato scarcerato nel 1996 ed ancora nel 2000 Provenzano gli disse che ancora non era stato possibile trovare un contatto con nuove forze politiche e trovare un soggetto che potesse sostituire l'On. Lima.

*Le dichiarazioni di Giuseppe DI GIACOMO*

Ha fatto parte della “famiglia” mafiosa dei Laudani di Catania sin dall’inizio degli anni 80 che facevano capo a Santapaola; e ha iniziato a collaborare con la Giustizia nel 2009. Gli è stata sempre riconosciuta la circostanza attenuante della collaborazione.

Ha riferito tra l’altro che Santo Mazzei, scarcerato nel 1990, durante la detenzione aveva conosciuto Bagarella, il quale ne aveva imposto l’affiliazione alla cosca di Catania nonostante fosse invisibile ai Santapaola con l’intervento anche di Totò Riina; Riina voleva, infatti, una persona di sua fiducia a Catania perché in passato in qualche occasione aveva avuto contrasti con Santapaola, per esempio a proposito del progetto di uccidere il presidente della regione Rino NICOLOSI, cui il SANTAPAOLA s’era opposto. Egli conobbe Mazzei soltanto dopo la scarcerazione nel 1990.

Santapaola e i suoi alleati non avevano gradito l’imposizione di Mazzei come “uomo d’onore”; Mazzei frequentava i mafiosi palermitani e trapanesi partecipando, con questi, anche ad azioni delittuose ed in particolare alcuni omicidi nel trapanese; e frequentava anche i fratelli Graviano che poi avevano pianificato la strategia stragista contro lo Stato; e i Laudani condividevano la linea del Mazzei pur mantenendo i rapporti con Santapaola che, invece, i palermitani avrebbero voluto eliminare.

Nel 1991 vi furono riunioni per pianificare le strategie cui partecipò anche Mazzei (*“..era un progetto di attaccare lo Stato allo cuore attraverso atti intimidatori, attraverso omicidi eclatanti, attraverso omicidi eccellenti per creare una tensione, un terrore e assoggettare tutte le istituzioni. Per cui in modo prima ancora che venissero tratti in essere l’omicidio stesso del dottor Falcone, del dottor Borsellino, questo Santo Mazzei ne era già a conoscenza che vi doveva essere questo attacco frontale da parte del Riina, da parte di tutta la Cosa Nostra e soprattutto di questi soggetti che le dicevo, perché delusi da alcune aspettative, delusi da alcune frequentazioni, soggetti imprenditoriali, politici di cui avevano molte aspettative per quanto concerne il Maxi Processo, hanno disposto questa strategia, questo attacco alle istituzioni per assoggettarle e poter mettere in essere questa tracotanza del potere mafioso stragista”*).

Ne fu informato in proposito prima da Gaetano Laudani e successivamente dallo stesso Mazzei con il quale Bagarella aveva stretto i rapporti perché questi, a differenza di Santapaola, era favorevole alla strategia stragista e perché entrambi condividevano una ideologia di estrema destra. La pianificazione della strategia stragista inizia dopo la scarcerazione di Mazzei; e comunque, ciò avvenne dopo che egli aveva cessato gli arresti domiciliari nel marzo 1991.

Anche le cosche catanesi parteciparono alla reazione che vi fu nel 1992 dopo l'applicazione del regime del 41 bis, sfociata in omicidi eccellenti, come quello dell'ispettore LIZZIO o del giornalista Beppe ALFANO e il tentato omicidio di un carabiniere della Compagnia di Acireale, tutto nel settembre del '92. Ma poi ve ne furono tanti altri, come l'autobomba alla caserma dei Carabinieri di Gravina di Catania, un omicidio di un assistente di Polizia Penitenziaria, un Assistente Capo che era in servizio presso Piazza Lanza di Catania. E vi fu l'omicidio dell'Avvocato, il noto penalista Avvocato Flamà, Serafino Flamà.

Tali episodi rientravano nella stessa strategia complessiva che in altre province, sia prima che dopo, aveva portato, tra gli altri, alla uccisione del M.llo Guazzelli, dell'agente di Polizia Penitenziaria Montalto ed al tentativo di omicidio del Commissario Germanà.

Ciò gli fu detto anche da Mazzei, il quale, peraltro, aveva personalmente collocato a Firenze nel giardino dei Boboli un proiettile inesplosivo, rivendicandolo a nome di una "falange" con una telefonata. E quella strategia mirava, oltre alla eliminazione del 41 bis, anche alla eliminazione dell'ergastolo.

Ma così come Santapaola, vi erano altri, sia a Caltanissetta che a Palermo che non condividevano la strategia stragista, come Bernardo Provenzano, Pietro Aglieri e nel nisseno Piddu Madonia, Giuseppe Madonia. Ciò gli consta sin da allora e poi perché, nel corso di questi anni di espiazione, *con questi stessi soggetti che possono essere Pietro Aglieri con il Madonia, abbiamo avuto oggetto di scambio di opinioni durante alcune conversazioni.*

Detenuto in diversi istituti carcerari, ha avuto modo di incontrare molti esponenti mafiosi, tra i quali Filippo Graviano e Antonino Cinà. Ha incontrato, in particolare, Filippo Graviano a Tolmezzo e dice di avere avuto la possibilità di parlare liberamente con lo stesso (*“...soprattutto in palestra, in socialità nella saletta, soprattutto nel passeggio c'era un assistente, ma comunque sia era dietro una garitta e non è che poteva ascoltare quelli che erano i nostri discorsi, no? Perché noi facevamo un passeggio avanti e indietro, avanti, andavamo di fronte, indietro, voltavamo le spalle”*);

Con Filippo Graviano si era creato subito un buon rapporto perché questi sapeva che egli aveva condiviso la strategia stragista; pertanto, si erano scambiati confidenze riguardo ai fatti accaduti in quegli anni. Così ebbero modo di parlare anche della vicenda degli attentati alla Standa ed ai contatti con Dell'Utri e Berlusconi .

Egli era già a conoscenza dell'incontro tra Dell'Utri e Ercolano per la questione della Standa per esserne stato già informato dallo stesso Ercolano specificandogli che in quella occasione fu loro pagata una tangente.

Filippo Graviano gli parlò anche di alcune lettere minatorie inviate ai media nell'ambito della strategia stragista; si parlò anche del progetto della dissociazione portato avanti da una parte di “cosa nostra”, e osteggiato dall'ala più dura; e Filippo Graviano si lamentò del fatto che dopo il suo arresto non era stata proseguita la strategia stragista, ipotizzando che ciò potesse essere dovuto ad un qualche accordo.

Ebbe a Tolmezzo un periodo di co-detenzione anche con Cinà che precedentemente non conosceva; Cinà gli parlò dei suoi rapporti con gli associati mafiosi e, soprattutto, con Totò Riina, essendosi tra l'altro occupato della nascita dei suoi figli avvenuta in cliniche con la compiacenza di suoi colleghi e avendo continuato nel tempo ad intrattenere con lui una frequentazione assidua; e gli esternò i motivi del suo ultimo arresto (*“l'ultima carcerazione fu per una operazione sempre della DDA di Palermo, conte, nonché di vicende pregresse e di una disponibilità che aveva lasciato intendere ai funzionari della DIA che lo avevano arrestato;*

In tale contesto Cinà gli parlò del “papello” scritto a Riina, attribuendo a questo i suoi problemi.

Cinà pronunciò espressamente la parola “papello”;

Analoga amarezza per quella vicenda Cinà aveva manifestato anche a Carlo Greco.

Tra le richieste contenute nel “papello” v'erano quelle dell'abolizione dell'ergastolo e del 41 bis; Cinà non gli disse a chi era destinato il “papello”, facendogli, però, capire che era stato recapitato al destinatario e che ne sarebbero sorte buone cose (come l'abolizione dell'ergastolo);

Non ha assistito personalmente al colloquio tra Cinà e Carlo Greco, perché lo apprese al ritorno di CINA' dall'ora d'aria che aveva trascorso con Carlo GRECO. Egli aveva modo di parlare con Cinà soltanto dalle rispettive celle; gli agenti di polizia penitenziaria stazionavano al di fuori del reparto, chiuso da una porta blindata.

Di Giacomo parlò degli incontri nel 1990-91 con Dell'Utri a Filippo Graviano, il quale, però, ne era già a conoscenza per avergliene precedentemente parlato anche Ercolano.

Non ha esplicitamente citato il nome di Berlusconi nei verbali illustrativi della collaborazione; e non ha parlato esplicitamente delle confidenze avute con Filippo Graviano e Cinà. Dice però di avere parlato di quegli argomenti in interrogatori fatti con un sostituto procuratore della D.N.A.; ma fino all'interrogatorio del 29 aprile 2015 (a Caltanissetta per il processo Capaci bis) aveva ommesso di specificare alcune confidenze di Filippo Graviano sulle stragi perché non gli erano state rivolte in proposito domande specifiche. In realtà gli era stato chiesto se Filippo GRAVIANO gli avesse mai accennato al coinvolgimento di persone esterne a Cosa Nostra nelle stragi; e lui rispose *“accenni specifici non me ne fecero mai, ma mi fece capire che c'erano delle persone che dovevano stare piuttosto attenti, perché finché il livello della collaborazione di alcuni soggetti si fosse mantenuto a quei livelli, potevano stare tranquilli. Dovevano cominciare a temere, se iniziasse a collaborare con la giustizia lui o il fratello.... ...”* E ribadì che *“non mi fece espressamente nome o riferimento, diciamo, a persone....”*, salvo aggiungere a nuova domanda che queste persone che



potevano temere le rivelazioni dei GRAVIANO *potevano orbitare* nel mondo della politica.

Ha ribadito di avere citato il nome di Dell'Utri, prima di farlo in questo dibattimento, già allorché era stato interrogato dai P.M. di Palermo; e non aveva chiesto lui di essere sentito dalla Procura di Palermo.

Dichiara di non avere avuto, dopo l'inizio della collaborazione, colloqui investigativi con funzionari di polizia o con carabinieri in assenza di magistrati;

In ordine alle sue conversazioni con Cinà ha precisato che nel reparto nel quale era detenuto insieme a lui all'epoca non v'erano telecamere di sorveglianza; che gli Agenti stazionavano all'esterno del Reparto; che, pertanto, gli Agenti non potevano sentire ciò che lui e Cinà dicevano; che all'esterno delle finestre dei bagni v'era una piccola area incolta ed inutilizzata; che alle medesime finestre v'era una rete che, però, consentiva il passaggio delle mani. Era impossibile che gli Agenti potessero sentire quanto si diceva attraverso quelle finestre.

Ha riferito ancora che il Cinà gli disse espressamente del "papello" al quale collegava le indagini a suo carico per l'omicidio Bonanno; e gli accennò anche al contenuto del "papello", e cioè abolizione dell'ergastolo e del 41 bis; non gli specificò se il "papello" era manoscritto o dattiloscritto. Non sa chi fosse il destinatario del "papello", ma è sicuro che fu recapitato perché Cinà nutriva ancora aspettative sul buon esito delle richieste fatte e, in particolare, per l'abolizione dell'ergastolo anche se era preoccupato per la sua situazione familiare;

Del "papello" non aveva precedentemente mai parlato con Cinà, mentre v'era stato un accenno con Flippo Graviano senza che fosse specificato chi lo aveva scritto.

Conferma che Mazzei gli disse di avere rivendicato la collocazione del proiettile rinvenuto inesploso nel Giardino dei Boboli a Firenze a nome di una "falange", fatto di cui si era ricordato successivamente, mentre la prima volta che ne aveva parlato (cfr. interrogatorio al P-M. di Palermo, 11 marzo 2016) l'aveva negato.

Ha fatto alcuni colloqui investigativi nel 2011 e 2013 con il Dott. Donadio della D.N.A.; e ricorda di avere riferito già nei 180 giorni di contatti di Gaetano Laudani con

Forze dell'Ordine, ma che soltanto successivamente, prima con il Dott. Donadio e poi quando fu sentito a Caltanissetta, aveva più dettagliatamente raccontato di una "guardia" appartenente alla P.S..

Anche dei colloqui con Filippo Graviano e Cinà, di cui non avere fatto cenno nei 180 giorni essendosi allora concentrato sui fatti più importanti, aveva poi parlato con il Dott. Donadio.

Ha conosciuto Consolato Villani durante una comune detenzione da collaboratori di Giustizia e di avere avuto occasione di parlare, quindi, con lo stesso, ma non di questioni attinenti alle rispettive collaborazioni; mentre non mai incontrato Lo Giudice. Non ricordare se Cinà ebbe a dirgli di conoscere Salvatore Lo Piccolo e se gli disse che intendeva incontrarlo ovvero che lo aveva incontrato.

Ha parlato più esplicitamente del Dott. Cinà nell'interrogatorio dell'11 marzo 2016; e ricorda che forse Cinà aveva una moglie e due figli, un maschio e una femmina, e che una volta avevano parlato di un filmato nel quale si vedeva il figlio che lo accompagnava in questura.

\*\*\*

In precedenza, s'è detto di alcuni dei documenti che sono stati acquisiti nel corso e a seguito dell'esame del Di Giacomo. A quelli inerenti alla sua detenzione a Tolmezzo si aggiungono i documenti che, all'udienza del 9 febbraio 2017, sono stati, altresì, acquisiti sull'accordo delle parti:

1) sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Catania in data 24 luglio 2015, pronunciata nei confronti, tra gli altri, anche di Di Giacomo Giuseppe (divenuta irrevocabile il 16 ottobre 2015), con la quale quest'ultimo è stato condannato per sette omicidi commessi tra il 10 maggio 1991 e il 3 agosto 1993 in Catania, Giarre e Carlentini alla pena di anni dodici di reclusione previo riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 8 D.L. n. 152/91 con la seguente motivazione: *“Quanto a Di Giacomo Giuseppe Maria deve, anzitutto ritenersi sussistente la speciale attenuante di cui all'art. 8 d.l. 152/91; ed invero, sulla base delle imponenti dichiarazioni rese alla Autorità Giudiziaria ed in parte acquisite al*

*presente procedimento (anche per fatti ulteriori rispetto a quelli oggetto delle imputazioni), alla accertata attendibilità delle stesse sulla base di specifici e precisi riscontri oggettivi, esaminati con riguardo ai cinque episodi delittuosi oggetto del presente processo e determinanti ai fini delle affermazioni di penale responsabilità degli imputati, può ritenersi ampiamente provata la avvenuta dissociazione del predetto dalla organizzazione criminale nonché l'essersi adoperato per evitare che l'azione delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'Autorità nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati".*

2) trascrizione delle dichiarazioni rese da Di Giacomo Giuseppe dinanzi alla Corte di Assise di Caltanissetta in data 29 aprile 2015 nel processo n. 1/14 R.G. Assise nei confronti di Madonia Salvatore ed altri. Nel corso di tale esame, ad un certo punto (pag. 146) gli viene chiesto se ha conosciuto Filippo Graviano ed egli risponde affermativamente aggiungendo di avere avuto modo di colloquiare con lo stesso (*"Si, interlocuivo perché allora eravamo stati allocati nello stesso gruppo di appartenenza, perché suddivisi a gruppo, e io, Filippo Graviano e Giuseppe Lucchese eravamo nello stesso gruppo"*) e riferendo, analogamente a quanto raccontato nel presente dibattimento, le recriminazioni di Filippo Graviano per il fatto che dopo l'arresto suo e del fratello Giuseppe non era stata proseguita da Bagarella ed altri la strategia stragista. Indi gli viene chiesto se Filippo Graviano gli avesse riferito di compartecipi delle stragi esterne alla mafia (*"P.M.: - ...insomma, in questi sette anni, ecco, passati con Filippo Graviano in codetenzione, ci furono mai accenni a coinvolgimenti di persone esterne a cosa nostra nelle stragi?; DI GIACOMO: - No, accenni specifici non me ne fece mai, ma mi fece capire che c'erano delle persone che dovevano stare piuttosto attenti perché finché il livello della collaborazione di alcuni soggetti si fosse mantenuto a quei livelli potevano starsi tranquilli, dovevano cominciare a temere se iniziasse a collaborare con la giustizia lui o il fratello... ..non mi fece espressamente nome o riferimento, diciamo, a persone... ..potevano essere anche nel mondo che gravita la politica.."*). Poi Di Giacomo ammette di non avere parlato in

sede di verbale illustrativo della collaborazione dei soggetti indicatigli da Filippo Graviano quali compartecipi delle stragi (“*No, in questi termini no, feci io un cenno di quelli che furono i periodi di detenzione con vari soggetti che erano di lì a breve essere dovuti integrati o, diciamo, scandagliati bene... ..che dovevano essere integrati e approfonditi come compagno di detenzione di Filippo Graviano, di Lucchese e quant’altro*”). Inoltre, dalle contestazioni fattegli in quella occasione, risulta che Di Giacomo il 19 luglio 2013 al P.M. aveva dichiarato: “*Il Graviano non mi parlò mai di soggetti estranei coinvolti nella strategia stragista*”.

Si rimanda alla sentenza per gli esiti positivi degli accertamenti sulla comune detenzione di Giuseppe Di Giacomo sia con Filippo Graviano che con Antonino Cinà sui quali ha riferito, altresì, il teste Salvatore Bonferraro nel corso della sua deposizione nelle udienze del 16 dicembre 2016 e 12 gennaio 2017.

#### *Le dichiarazioni di Carmelo D’AMICO*

Ha fatto parte dell’associazione mafiosa Cosa Nostra dal 1989 sino al 2009, nel gruppo criminale di Giuseppe GULLOTTI, partecipando a molti fatti delittuosi, tra i quali circa trenta omicidi;

Detenuto dal settembre 1993 all’agosto 1995; dopo la scarcerazione il capo famiglia Gullotti lo aveva incaricato di intrattenere i rapporti con i catanesi ed i palermitani. Ha operato alle dipendenze di Gullotti, Di Salvo, Baresi e Rao, divenendo, però, nel 2007 egli, per volere di Salvatore Lo Piccolo, il responsabile della provincia di Messina, prestandosi a sua volta a favorire la latitanza dei LO PICCOLO;

Mai formalmente affiliato con la rituale cerimonia, perché negli anni ’90 e ’91 RIINA e SANTAPAOLA per arginare il fenomeno del pentitismo avevano deciso che nessuno doveva più essere *punciuto*, anche se qualche eccezione si faceva.

Ha avuto rapporti diretti con le organizzazioni mafiose sia di Catania, per conto della quale aveva commesso omicidi ed avrebbe dovuto uccidere anche Cattafi quando si ipotizzò che avesse fatto arrestare Santapaola, sia della provincia di Palermo. Per gli

incontri a Palermo e, specificamente, con i Lo Piccolo, egli aveva delegato Calabrese Tindaro, attraverso il quale, peraltro, Salvatore Lo Piccolo gli chiese di ospitarlo a Barcellona per la sua latitanza e di commettere omicidi di suoi oppositori nell'associazione mafiosa (*"..... Stava nascendo una guerra tra, praticamente tra il Salvatore Lo Piccolo e l'Antonino Rotolo, infatti il Salvatore Lo Piccolo già aveva eliminato un soggetto vicino ad Antonino... Un soggetto anziano vicino ad Antonino Rotolo e il Salvatore Lo Piccolo, tramite il Calabrese, ci aveva chiesto se praticamente... Che praticamente ci siamo messi a disposizione se avevano bisogno di killer e praticamente eravamo pronti praticamente anche ad andare noi stessi a Palermo a commettere omicidi per conto di Lo Piccolo..."*);

Ha iniziato la collaborazione con la Giustizia nel luglio 2014, dopo che aveva già subito una condanna a 18 anni per associazione mafiosa e un'altra condanna per estorsione, oltre a vari processi pendenti sempre per estorsione, avendo deciso di cambiare vita indotto anche dalle parole del Papa . E, tuttavia, inizialmente non aveva detto tutto ciò di cui era a conoscenza temendo conseguenze anche per i suoi familiari ancora abitanti a Barcellona, riservandosi di farlo successivamente: decisione che, infine, aveva maturato, tanto da chiedere di rendere ulteriori dichiarazioni, in particolare sulla c.d. "trattativa", in ordine alla quale aveva parlato solo di alcuni personaggi.

E' sottoposto a programma di protezione, ma dice temere comunque per la propria vita per ciò che adesso avrebbe rivelato. Era sottoposto al regime del 41 bis, essendo ammesso alla socialità, presso il carcere di Milano-Opera, anche con Antonino Rotolo, col quale, inoltre, poteva conversare anche dalle rispettive celle, così come, per l'ubicazione della sua cella, poteva conversare anche con Vincenzo Galatolo (*"..io ero detenuto al primo piano, alla cella numero 3, e di fronte a me, a tre metri, tre metri circa, perché il corridoio che mi separava dalla cella di Rotolo era di fronte a me, era la numero, alla cella numero 30. Poi alla cella numero 29, c'era Giovanni Letizia, che era un casertano e alla cella numero 28, con cui ci parlavo abbastanza bene, c'era Vincenzo Galatolo. Praticamente io colloquiavo sia con Vincenzo Galatolo e sia con Antonino Rotolo benissimo"*);

Aveva instaurato con Rotolo un rapporto di fiducia, tanto da farsi reciprocamente confidenze sui delitti rispettivamente commessi; e riusciva a comunicare anche con Sandro Lo Piccolo detenuto in una cella soprastante, al secondo piano, e proprio perché colloquiavano attraverso le finestre, in violazione del divieto di farlo, sia lui che LO PICCOLO avevano riportato un rapporto disciplinare. Era quindi, intervenuto con il predetto a favore di Rotolo (che aveva già visto uno degli uomini a lui più vicini, una persona anziana, cadere per mano dei LO PICCOLO e temeva adesso per la vita dei suoi figli) spiegando al primo che l'intercettazione nella quale il secondo parlava dell'intenzione di uccidere Salvatore Lo Piccolo era stata falsificata dai Carabinieri; e Sandro LO PICCOLO accolse la sua proposta di chiudere subito quella che minacciava di diventare una faida.

Ad un certo momento, si era prospettata la possibilità che egli potesse essere scarcerato, e quindi era stato incaricato da Lo Piccolo di informare i suoi accoliti liberi affinché non fosse portata avanti la vendetta contro Rotolo.

Rotolo gli aveva parlato anche di alcuni omicidi da lui commessi, quale, ad esempio, quello di Stefano Bontate o quello di un catanese ucciso all'interno di un blindato assieme ad alcuni carabinieri che lo scortavano, o, ancora, alcuni omicidi commessi negli Stati Uniti, dove conosceva bene la famiglia GAMBINO.

Ha precisato che le conversazioni con Rotolo duravano alcune ore ogni giorno seppure con accorgimenti per evitare di essere intercettati. In particolare usavano dei gesti per alludere a taluni personaggi; e Rotolo, nonostante fosse detenuto, era regolarmente informato anche della situazione attuale dell'organizzazione mafiosa, tanto che gli aveva indicato colui che all'epoca la guidava, e che era un palermitano e non Matteo MESSINA DENARO, che era di Trapani, mentre a capo dell'organizzazione doveva esserci un palermitano. E nonostante fosse sottoposto al regime del 41 bis, aveva la possibilità di leggere i giornali, anche quello di Palermo (*“Sì, era l'unico soggetto che aveva il Giornale di Sicilia... La Sicilia di Palermo, l'unico al 41 bis, l'unico”*).

Rotolo gli aveva fatto confidenze anche riguardo a contatti tra mafiosi ed esponenti delle Istituzioni nel periodo delle stragi del 1992 ed ai mandanti di queste ultime (*“..più*

*o meno ogni volta che si parlava praticamente della trattativa Stato - Mafia, Rotolo Antonino, perché era... Perché noi al 41 bis, sia io, sia Rotolo Antonino, sia Galatolo Vincenzo, avevamo tutti la televisione, la radio, avevamo tutto, quindi praticamente come si pronunciava specialmente il suo nome, Di Matteo, lui non vedeva più dagli occhi diciamo.. ... .. Sì, intanto stiamo parlando della strage di Capaci, praticamente mi sono pronunciato nella strage di Capaci perché praticamente anche noi abbiamo avuto un ruolo nella strage di Capaci e praticamente il Rotolo poi mi disse che praticamente i mandanti per quanto riguarda la strage di Capaci erano Andreotti e altri politici e in particolare i Servizi Segreti, i mandanti che avevano delegato praticamente il Riina a commettere praticamente questa strage, sia per quanto riguarda l'omicidio di Falcone, e sia per quanto riguarda l'omicidio di Borsellino, perché il dottore Falcone praticamente era vicino a svelare praticamente i contatti che c'erano stati tra Cosa Nostra, Cosa Nostra e i Servizi Segreti e questi politici, perché praticamente Cosa Nostra, i Servizi Segreti e questi politici volevano governare l'Italia, volevano governare l'Italia, e quindi praticamente i mandanti di questa strage, mi ha detto espressamente, che sono praticamente i Servizi Segreti e questi politici, Andreotti e altri politici... ..mi disse solo praticamente che all'epoca... Però ora non so a quale periodo si riferisse, mi disse che erano altri politici, il Ministro dell'Interno e il Ministro di Grazia e Giustizia, però le posso dire solo questo, non siamo scesi nei particolari di chi erano i nomi dei Ministri. Però non so dell'epoca, a quale epoca si riferisse, ha capito dottore Di Matteo?... ..Sì, mi disse praticamente che all'epoca Mancino e il Ministro di Grazia e Giustizia Martelli, tramite Ciancimino, avevano... Diciamo questa è la trattativa, che praticamente sono intervenuti, praticamente, le spiego, i Servizi Segreti, quello che mi ha raccontato lui, i Servizi Segreti hanno fatto praticamente il doppio gioco diciamo, no? I Servizi Segreti hanno portato praticamente questi politici a fare questa trattativa e tramite praticamente... Hanno indirizzato tramite anche il Senatore Dell'Utri, che ha fatto anche lui il doppio gioco, hanno indirizzato praticamente questi Ministri, Martelli e all'epoca Mancino e altri politici che mi ha detto, praticamente di rivolgersi a Ciancimino per,*

*praticamente, arrivare a sistemare praticamente questa... Diciamo di non esserci più queste stragi e arrivare a un compromesso diciamo.. ... ..Sì, praticamente il Ministro dell'Interno... Il Ministro, mi scusi, il Ministro Martelli, all'epoca di Grazia e Giustizia, e Mancino non so all'epoca onestamente che ruolo avesse nella politica, non lo so, non lo ricordo io. Mancino praticamente di indirizzarsi praticamente, di mettersi... Ha messo, fatto mettere in contatto con all'epoca in Sindaco di Palermo, all'epoca mi sembra che era il Sindaco di Palermo, Ciancimino, praticamente di contattare praticamente Cosa Nostra, praticamente, e di arrivare a un accordo”);*

Ha spiegato di non avere fatto prima i nomi di Martelli, Mancino e Dell’Utri per timore delle conseguenze, visto che secondo quanto riferitogli da Rotolo i Servizi Segreti avevano ucciso tante persone, ed erano i mandanti delle stragi, e “*sono stati loro che hanno gestito tutta la cosa. Riina è stato solamente una pedina, è stata una pedina dei Servizi Segreti e della politica. Riina nella sua, diciamo, mentalità, lui pensava che voleva governare l'Italia, ma quelli che volevano governare l'Italia erano i Servizi Segreti insieme alla politica, questo mi ha raccontato Rotolo, quindi i servizi segreti arrivano dappertutto, dottore Di Matteo, e siamo in pericolo sia io, sia lei e sia tutti i presenti perché i Servizi Segreti sono capaci della qualsiasi cosa. E vi informo che io non ho nessuna intenzione, dottor Di Matteo, praticamente di suicidarmi, godo di ottima salute, se mi succede qualcosa, se mi succede qualcosa, io ho avvisato anche praticamente qua al carcere dove sono alcuni ispettori comandanti, che praticamente se viene qualcuno per parlare con me... io non voglio parlare con nessuno, non si deve avvicinare nessuno a me, dottore Di Matteo..... Faranno di tutto per eliminarmi o fisicamente o si inventeranno la qualsiasi cosa, dottore Di Matteo, per distruggermi, perché mi sto facendo avanti e sto dicendo la verità di quello che è stato praticamente, di quello che hanno fatto in Italia ...”);*

Il 4 aprile 2015 aveva chiesto di essere sentito ancora per integrare le precedenti dichiarazioni, facendo presente però che temeva per l’incolumità della sua famiglia che era ancora a Barcellona-



Ha aggiunto che sia Rotolo che Galatolo Vincenzo dubitavano di Provenzano riguardo alla cattura di Riina per la quale Rotolo chiamava in causa sempre i Servi Segreti (“...*Questo mi ha detto, che praticamente i Servizi Segreti erano intervenuti per far sparire come comunicava il Riina con i suoi uomini, con i suoi uomini e con, praticamente, i politici e i Servizi Segreti... .. Dal covo di Riina, da dove hanno preso Riina, dove è stato catturato Riina, dove aveva l'appartamento*”);

Rotolo e Galatolo, durante la comune detenzione a Milano-Opera, avevano avuto modo di comunicare tra loro e quando si trattava di qualcosa di serio lui faceva da tramite; e anche Galatolo gli aveva fatto alcune confidenze riguardo ai suoi familiari; così come Rotolo gli aveva parlato di Vito Galatolo e dello stesso Vincenzo Galatolo.

Il collaborante ha riferito ancora che Rotolo e Galatolo, parlando tra loro, manifestavano risentimento nei confronti del P.M. Di Matteo ed aspettavano la notizia della uccisione di quest’ultimo; Rotolo, poi, gli aveva direttamente parlato di tale programmato attentato ed, anzi, aveva deciso di incaricarlo della esecuzione se effettivamente, come ad un certo punto si era prospettato, fosse stato scarcerato. Al riguardo ha ribadito che Rotolo era informato di quanto accadeva all’esterno del carcere.

Aveva sentito parlare di Saro Cattafi nell’ambito dell’associazione mafiosa ancora prima di conoscerlo, successivamente il medesimo gli era stato formalmente presentato come uomo d’onore e aveva saputo che insieme al senatore NANIA era a capo di una loggia massonica che comprendeva tutta la Sicilia e la Calabria;

Gli era stato detto anche che Cattafi faceva l’avvocato e faceva parte di una loggia massonica occulta di cui gli aveva successivamente parlato anche Rotolo, pur se quest’ultimo non sapeva della partecipazione di Cattafi, ma soltanto di Nania ed anche di Marcello Dell’Utri.

Al termine dell’esame del P.M., quindi, D’Amico ha voluto spontaneamente aggiungere quanto a lui noto riguardo ad alcune vicende riguardanti Marcello Dell’Utri, e cioè che:

egli aveva mediato per sistemare l'estorsione ai danni di Mediaset e quella per la catena di negozi della Standa;

che praticamente Forza Italia era nata perché l'avevano voluto i Servizi Segreti, per governare l'Italia, ma Berlusconi era una pedina, all'epoca, di Dell'Utri e, per suo tramite, di Riina e di Provenzano e dei Servizi Segreti, *perché quelli che volevano governare erano sempre praticamente i Servizi Segreti e Riina praticamente pensava praticamente, veniva, almeno per quello che mi ha detto Rotolo, gli facevano praticamente promesse e promesse e promesse che non sono state mai mantenute dai Servizi Segreti e dagli altri politici;*

che all'epoca in Cosa Nostra *abbiamo votato tutti per Forza Italia, perché l'intento era sempre di governare tramite Forza Italia;*

che l'estorsione ai danni di Berlusconi non fu portata avanti quando si decise di farlo scendere in politica, anche se Cosa Nostra aveva investito su di lui un sacco di soldi;

che Mannino era stato uno dei primi a fare accordi con Cosa Nostra, insieme a Dell'Utri e non meritava quindi di essere assolto; e poi è successo che anche altri esponenti politici hanno fatto all'epoca accordi con Cosa Nostra, come *il Ministro che c'è ora, Angelino Alfano, e Schifani. (di Angelino Alfano dice, sempre per averlo appreso da Rotolo, che “è salito praticamente con i voti di Cosa Nostra, l'ha portato Cosa Nostra sia ad Agrigento e sia in tutta la Sicilia, l'ha portato Cosa Nostra, è salito praticamente con i voti di Cosa Nostra”)*.

Tanti pentiti sapevano queste cose ma non hanno parlato per paura; e i politici predetti, per cautelarsi *“si sono messi contro Cosa Nostra dicendo, per guardarsi il sederino, dicendo praticamente, aggravando il 41 bis, facendo Leggi speciali praticamente per quanto riguarda la confisca dei beni, e sempre con la campagna praticamente dicendo che loro... Dicendo che loro praticamente erano contro Cosa Nostra, la dovevano distruggere, hanno fatto questo, il 41 bis, hanno fatto questo, hanno preso tutti i latitanti”*.

Ha aggiunto che *“Quando è stata, non è stata più appoggiata da Cosa Nostra, Forza Italia praticamente non ha più quel consenso che aveva prima e praticamente Forza*

*Italia andrà a morire perché non ha avuto più il consenso di Cosa Nostra, della ndrangheta calabrese”*

Il collaborante ha ribadito quindi di avere appreso tutti questi discorsi attraverso le conversazioni con Antonino Rotolo e Vincenzo Galatolo, ed anche con Benedetto CAPIZZI, quando D’Amico è stato trasferito al secondo piano nella cella di fronte a quella del Capizzi.

In sede di controesame, quindi, D’Amico ha ulteriormente aggiunto e precisato:

- di temere ancora per la vita dei familiari, ma di essere stato rassicurato e convinto dal proprio avvocato di riferire tutto ciò di cui è a conoscenza;
- che l’iniziale reticenza era dovuta soprattutto ai timori nei confronti dei servizi segreti;
- che la loggia massonica di cui faceva parte Dell’Utri operava sia in Sicilia che in Calabria e, sempre a dire di Antonino ROTOLO, ne facevano parte diversi uomini d’onore di cui però non ricorda i nomi;
- che la sua famiglia si era allontanata da Barcellona Pozzo di Gotto soltanto dopo la sua pubblica deposizione;
- che dopo che era stato trasferito dal carcere di Bicocca aveva maturato la decisione di dire tutto ciò che sapeva, tanto che aveva inoltrato una richiesta di interrogatorio alla Procura di Messina e, successivamente, avendo nel frattempo saputo di essere stato citato in questo processo, anche alla Procura di Palermo.

\*\*\*

Si rimanda alle pagg. 4192-4193 per una più compiuta ricognizione dei documenti che, a riscontro delle provalazioni del D’Amico, sono stata acquisita all’udienza del 17 aprile 2015 e sull’accordo delle parti.

Vi figura anche copia della sentenza n. 86/08 emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare di Palermo il 21 gennaio 2008 e la conseguente sentenza nel giudizio di appello emessa dalla Corte di Appello di Palermo il 2 aprile 2012, irrevocabile il 12 novembre 2012, nel processo denominato “Gotha” a carico, tra gli altri, anche di Rotolo Antonino che è stato condannato alla pena di anni diciassette, mesi otto di reclusione e

E. 1.800,00 di multa per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa con funzioni direttive ed organizzative e di estorsione aggravata.

Dalle medesime sentenze emergono inequivocabilmente, anche in forza di numerose intercettazioni ambientali effettuate in un locale nella disponibilità del Rotolo e di alcuni “pizzini” rinvenuti e sequestrati, i rapporti direttamente intrattenuti da quest’ultimo con i più importanti esponenti dell’associazione mafiosa, tra i quali, innanzitutto, Bernardo Provenzano, e la profonda conoscenza da parte del medesimo di questioni attinenti alla vita dell’associazione mafiosa anche risalenti nel tempo (come, ad esempio, la vicenda dei cosiddetti “scappati”), nonché, nel contempo, gli intensi rapporti con l’odierno imputato Cinà Antonino ed il ruolo svolto da quest’ultimo nell’ambito del medesimo sodalizio mafioso.

#### *Ancora sull’attendibilità delle dichiarazioni di Carmelo D’AMICO*

La Corte ribadisce le criticità già anticipate che inducono a vagliare con particolare prudenza le dichiarazioni di Carmelo D’Amico, a cominciare dal ritardo con il quale alcune provalazioni, che poi sono quelle che qui più interessano, sono state effettuate. E tuttavia ritiene di poter trarre elementi a conforto della sua attendibilità dall’esame di Antonino Rotolo e dell’esame di Vito Galatolo.

Il primo, esaminato su richiesta della difesa dell’imputato CINA’ all’udienza del 28 aprile 2017 ha negato di avere avuto con il D’Amico le conversazioni da questi evocate, anche perché a suo dire non ve ne sarebbe stata la possibilità e in ogni caso non ha instaurato con il D’Amico alcun tipo di rapporto e tanto meno di confidenza. Ma si è avalso della facoltà di non rispondere a proposito delle risultanze relative ai rapporti con Cinà di cui ai processi nei quali era stato già condannato

Ad avviso della Corte d’Assise, la credibilità delle dichiarazioni di Rotolo va però totalmente esclusa non soltanto per l’inverosimiglianza del mero scambio di saluti con Carmelo D’Amico per un periodo di codetenzione che già Rotolo ha indicato in pochi mesi a fronte della contraria risultanza di un periodo di codetenzione di oltre due anni (fatto che rende ancora più inverosimile che durante un così lungo periodo di tempo

due soggetti accomunati dallo stato di detenzione e dalla pregressa appartenenza alla medesima associazione mafiosa – così come inoppugnabilmente accertato con sentenze passate in cosa giudicata – non abbiano mai scambiato qualche parola al di là del solo reciproco saluto, ma soprattutto per il *palese mendacio* cui ha fatto ricorso allorché ha riferito sui rapporti avuti con Antonino Cinà, trincerandosi, infine, dietro la facoltà di non rispondere quando gli sono state evidenziate le inequivoche risultanze che provano il suo mendacio (v. intercettazioni ambientali, tratte da sentenze definitive, contestate dal P.M. nel corso dell'esame).

Né tale palese mendacio può essere superato con la ripetuta invocazione alla verifica di eventuali videoregistrazioni all'interno della Casa Circondariale, ben sapendo il Rotolo, come tutti, che certamente tali videoregistrazioni non esistono.

Inoltre, ugualmente inverosimile e contrario ad innumerevoli risultanze di tanti processi (anche di questo: v., ad esempio, dichiarazioni di Galatolo Vito concernenti proprio lo stesso Rotolo a proposito delle spese per la difesa legale) è il fatto i detenuti non possano parlare tra loro senza essere ascoltati dagli agenti di polizia penitenziaria e ciò non soltanto durante le ore di socialità, ma anche dall'interno delle rispettive celle dinanzi alle quali i medesimi agenti di polizia penitenziaria non sono di certo presenti 24 ore su 24.

Lo stesso Rotolo, invero, su contestazione, ha ammesso che la postazione degli agenti della polizia penitenziaria addetti alle funzioni di vigilanza non è aperta e sita nel corridoio nel quale si aprono le porte delle celle, ma è costituita da una separata stanza munita a sua volta di porta.

Pertanto, a parere del primo giudice, le dichiarazioni di Rotolo non valgono a confutare l'attendibilità di quelle di Carmelo D'Amico.

\*\*\*

Ma una conferma indiretta di tale attendibilità lo stesso giudice ritiene di poterlo ricavare dall'esame di un altro collaboratore di Giustizia, Vito Galatolo, nelle cui dichiarazioni v'è un passo che riscontrerebbe D'Amico riguardo alla effettività dei colloqui da lui avuti con Rotolo.

Ed invero, D'Amico ha, tra l'altro raccontato che Rotolo ebbe anche a confidargli di avere messo il proprio avvocato a disposizione di Vito Galatolo e di avere, quindi, pagato le spese legali per conto di quest'ultimo. Ebbene, Vito Galatolo, sentito nelle udienze del 7 e 15 maggio 2015 su tutt'altre vicende (v. trascrizioni in atti), ha, ad un certo punto, confermato di essere stato detenuto per un periodo nel carcere di Pagliarelli contemporaneamente con Rotolo Antonino (*“Sì, sì, non nella stessa cella, ma nello stesso piano”*) e, soprattutto, che quest'ultimo gli aveva pagato le spese legali (*“Ora spiego, siccome io avevo mi sembra il mio Avvocato di fiducia, l'Avvocato Giuseppe Di Peri e poi l'ha sostituito Rosanna Vella e Di Peri è stato sempre Avvocato di mio padre, mentre che eravamo nei passeggi, si parlava. Siccome io a Di Peri non l'avevo più, avevo l'Avvocato Rosanna Vella, dice avrei il piacere che ti assumerei un Avvocato che ti servisse meglio, che al più presto così sei fuori. Dissi: no, zio Nino, non c'è motivo. Ma io non avevo problemi di Avvocati, io ho avuto, a parte quello che c'ho oggi che è un bravissimo Avvocato, anche prima i migliori Avvocati di Palermo, Di Peri, D'Azzò, Vella, Giovinco, Di Benedetto, ho avuto i migliori Avvocati. Non solo mi ha pagato l'Avvocato, ma anche quando è uscito ha mandato a casa mia, tramite se non mi sbaglio Salvino, u studentino, u Sorrentino, dei vestiti, proprio vestiti pregiati per me, ma un regalo a me, a qualche altro detenuto, così, perché mi voleva bene”*).

Osserva sul punto la Corte d'Assise che si tratta di fatti non recenti e assolutamente non noti o conoscibili dal D'Amico se non per effetto della confidenza da quest'ultimo ricevuta, così come riferito, direttamente da Rotolo. Pertanto, *la conoscenza di tale particolare da parte del D'Amico smentisce definitivamente Rotolo e rende assolutamente superfluo qualsiasi ulteriore accertamento sollecitato dalle difese degli imputati sulla effettiva possibilità di comunicazione dei due predetti detenuti.*

E tale circostanza conferma dunque, nella valutazione conclusiva del primo giudice, *che D'Amico non si è inventato quei colloqui con Rotolo per potere così propalare informazioni mai da quest'ultimo ricevute e, dunque, conseguentemente, l'attendibilità del D'Amico medesimo, laddove anche a fronte dei ripetuti tentativi delle difese degli*

*imputati di smentirlo, ha insistito sulla effettività dei riferiti colloqui con il medesimo Rotolo.*

## **2.5.- Altre fonti testimoniali.**

### *Le dichiarazioni di Giovanni Salvatore SCILABRA*

All'udienza del 16 maggio 2014 è stato acquisito il verbale di assunzione di informazioni (con allegata registrazione audio) rese al P.M. il 29 ottobre 2010 da Scilabra Giovanni Salvatore, il cui esame dibattimentale, già richiesto dal P.M. ed ammesso dalla Corte, non è stato più possibile in conseguenza del sopravvenuto decesso dello stesso in data 29 marzo 2014 (v. nota D.I.A. del 7 maggio 2014 depositata dal P.M.).

Nella predetta occasione, lo Scilabra, già direttore generale della Banca Popolare di Palermo riconducibile a quattro diversi gruppi imprenditoriale, quelli facenti capo rispettivamente a Arturo Cassina, agli Spatafora, a D'Agostino e a Giuseppe Guttadauro, aveva riferito al P.M. che, in un periodo approssimativamente collocabile intorno al 1986, Arturo Cassina gli chiese di ricevere Vito Ciancimino, il quale avrebbe accompagnato un finanziere di origine palermitana che attualmente viveva al nord, e che, pertanto, dopo qualche giorno, negli uffici di Piazza Massimo, venne a trovarlo il Ciancimino in compagnia di una persona che gli fu presentata quale Marcello Dell'Utri, consulente di un gruppo imprenditoriale facente capo a Silvio Berlusconi. Vito Ciancimino sollecitò, quindi, lo Scilabra ad attivarsi, anche presso altre banche popolari siciliane, per finanziare quel gruppo imprenditoriale e, quindi, Dell'Utri, scendendo nei particolari, richiese allo Scilabra un finanziamento di venti miliardi di lire da restituire alla scadenza di trentasei mesi.

Le modalità proposte, ed, in particolare, l'assenza di garanzie, comportò, però, il rifiuto di procedere a quel finanziamento da parte delle altre banche popolari, contattate dallo Scilabra nelle persone del barone La Lumia, del Direttore Di Fede e del Direttore Romano, e di ciò lo Scilabra diede notizie, in un secondo incontro, a Vito Ciancimino,

che in quella occasione ebbe parole di disprezzo nei confronti dello stesso Scilabra e della Banca Popolare di Palermo.

Il teste, che aveva raccontato per la prima volta tale episodio in un'intervista rilasciata al giornalista Marco Lillo del "Fatto quotidiano", aveva riferito, altresì, di essersi deciso a raccontare quel fatto dopo averne parlato con un amico, il giornalista Giuseppe Oddo del "Sole 24 ore", il quale, però, poi non aveva potuto raccogliere l'intervista perché non autorizzato dal suo Direttore Gianni Riotta che gli aveva detto che "non era il momento".

\* \* \*

All'udienza del 12 giugno 2014, quindi, la difesa dell'imputato Dell'Utri ha prodotto – ed è stata acquisita sull'accordo delle parti – la trascrizione della registrazione audio delle suddette dichiarazioni dello Scilabra da cui risulta che era stato CASSINA a chiedere allo SCILABRA di ricevere CIANCIMINO e che questi avrebbe accompagnato un palermitano che lavorava al Nord. E CIANCIMINO si presentò con DELL'UTRI che gli prospettò un affare da 20 miliardi. Era il 1986 e il gruppo FINIVEST navigava in cattive acque per un'ingente esposizione bancaria. Erano assetati di soldi perché dovevano completare la realizzazione di Milano 2 o Milano 3 e al Nord le banche avevano chiuso i rubinetti. Per questo motivo erano scesi in Sicilia, dove trovare banche disponibili era più facile.

#### *Le dichiarazioni di Epifania Silvia SCARDINO*

La Corte, sentite le parti, ha disposto con ordinanza in data 8 gennaio 2016 l'acquisizione dei verbali di interrogatorio (con relative trascrizioni della fonoregistrazione), reso dalla stessa al P.M. nel corso delle indagini preliminari in qualità di imputata in procedimento connesso, in data 28 luglio 2010 e 12 novembre 2010, al fine di darne lettura ai sensi dell'art. 512 c.p.p.

Dalla trascrizione del primo dei detti interrogatori, risulta che la Scardino, in sintesi, ebbe, tra l'altro, a dichiarare di avere trovato in un cassetto documenti del marito e di



averli consegnate al figlio Massimo; e tra le carte rinvenute ve ne era una in cui veniva citato Berlusconi, con il quale in effetti il marito in anni remoti aveva avuto contatti. Dalla trascrizione del secondo dei detti interrogatori, risulta, invece, che la Scardino, in sintesi, ebbe, tra l'altro, a dichiarare di avere partecipato in due occasioni a Milano a pranzi con Berlusconi che il marito conobbe in quella occasione tramite una persona che non ricorda. In occasione del precedente interrogatorio non aveva ricordato tale episodio perché per lei non aveva avuto una particolare importanza, anche perché all'epoca BERLUSCONI era una persona normale, non era deputato né niente.

*La testimonianza di Ezio CARTOTTO*

All'udienza del 18 febbraio 2016, in Milano, è stato esaminato il teste Ezio Cartotto, il quale ha riferito di essere un giornalista ora pensionato, che ha scritto e pubblicato su diversi giornali importanti, ma soprattutto di avere svolto attività politica con il partito della Democrazia Cristiana sin dagli anni sessanta, e di avere, quindi, su designazione del detto partito, ricoperto incarichi in consigli di amministrazione di società o enti, a partire da quando il Ministro MARCORA lo incaricò di far parte del Consiglio d'Amministrazione dell'ATM di Milano, ed anche presso l'E.N.I. con l'incarico specifico di tenere i rapporti con la Regione Lombardia.

Ha riferito inoltre di avere iniziato ad avere rapporti con la Fininvest di Berlusconi dalla metà del 1972 allorché la Regione Lombardia aveva bloccato la lottizzazione relativa alla realizzazione di Milano2 come per tutte le lottizzazioni superiori a 500 mila metri cubi e di averli mantenuti sino a circa tre anni orsono; di avere fatto parte della Democrazia Cristiana fino al 1992 (*“Fino a quando la Democrazia Cristiana ha chiuso i battenti, fino al 1992”*), ricoprendo svariati incarichi e di avere partecipato, quale delegato, a più congressi nazionali di quel partito e di avere fatto parte anche del Consiglio Nazionale .

Ha detto poi di avere conosciuto personalmente Silvio Berlusconi nel 1972 in occasione del blocco delle lottizzazioni deciso dalla Regione Lombardia, tra le quali vi era quella di Milano 2; e di essere intervenuto, nella sua qualità di Dirigente

dell'Ufficio Enti Locali della D.C. - che partecipava al governo di 200 comuni della provincia milanese - per favorire il rilascio da parte dei Comuni interessati delle autorizzazioni che consentissero la costruzione di Milano 2.

I rapporti con Berlusconi, quindi, via via si intensificarono, anche perché Berlusconi vedeva in lui il successore di Marcora e quindi *voleva mettere le mani avanti*, anche in relazione al nuovo progetto per la realizzazione di Milano 3.

Cartotto aveva poi iniziato a collaborare più direttamente con la Fininvest alla fine degli anni '70 (*"Conoscevo molto bene il mondo politico romano, per cui Confalonieri aveva bisogno di una specie di Caronte che lo aiutasse a traghettare.... ...  
...Un'interfaccia romana.... ... Era tenere i rapporti con il mondo politico romano per poter essere protetti e tutelati dai colpi bassi contro la televisione commerciale.."*), venendo regolarmente compensato (*"Io sono stato pagato per questo lavoro, sì, legittimamente, ho fatto le mie fatture all'epoca a partire da circa il 1978, ecco, da quel momento in avanti per un po' di anni, ecco, fino al 1983, '84"*);

Successivamente, su richiesta di Marcello Dell'Utri, aveva iniziato a tenere corsi di formazione per i dipendenti del Gruppo Fininvest (*"Ho svolto quest'attività...Diciamo ininterrottamente dalla metà degli anni Ottanta fino a pochi anni fa, ecco.... ... Però nella seconda parte sono stati corsi di formazione politici"*). Aveva, infatti, conosciuto Dell'Utri poco dopo avere conosciuto Berlusconi (*"...lui non si capiva bene che ruolo svolgeva.... .... Dell'Utri era diventato a poco a poco un factotum di Berlusconi, quindi la parola "segretario" può essergli applicata, perché quando uno diventa un factotum, no?, per cui si occupa un po' di tutto"*); ma, qualche tempo dopo, Dell'Utri era andato a lavorare con Rapisarda; e durante quest'ultimo periodo Dell'Utri una volta gli chiese di incontrarlo per presentargli una persona, legata a Ciancimino, con la quale intendeva fare una buona figura e ciò in relazione ad un imminente congresso della Democrazia Cristiana, anche se di politica, fino a quel momento, con DELL'UTRI non ne avevano mai parlato. Il giorno dopo Dell'Utri gli presentò Francesco Paolo Alamia, consigliere comunale legato a Vito Ciancimino, il quale gli chiese i voti per quest'ultimo nel congresso che di lì a poco si sarebbe svolto.

Sul punto ha precisato di non avere parlato di quella richiesta di Dell'Utri con Berlusconi; e che la richiesta di Alamia riguardava il congresso della D.C. del 1979; e ancora, che Dell'Utri era stato presente all'incontro.

Rammenta poi che, dopo che egli aveva riferito tale episodio allorché era stato sentito come testimone a Palermo nel processo a carico di Dell'Utri, quest'ultimo si era lamentato con lui, sollecitandolo ad attenuare, in qualche modo, quella dichiarazione e analoga richiesta, poi, gli fu fatta anche da Berlusconi, eventualmente rettificando la precedente dichiarazione anche mediante una intervista.

Ciò avvenne alla fine degli anni novanta quando, pur non essendo ancora fuori dal gruppo Fininvest, aveva già avuto uno scontro con Berlusconi a causa della promessa fattagli ma non mantenuta di una candidatura al Senato (*"...lo scontro nacque nel '96 quando Berlusconi dopo avermi dato la sua parola d'onore, suggerisco di non fidarsi della parola d'onore di Berlusconi visto quello che è capitato a me, dopo avermi dato la sua parola d'onore non mi mise in lista per il Senato, cosa che era la contropartita che avrebbe dovuto toccarmi per tutti i corsi di formazione politica che io avevo tenuto precedentemente alla Villa Principe Leopoldo di Lugano"*).

Con Dell'Utri, dopo la prima discussione non era più tornato sull'argomento, mentre con Berlusconi, ad un certo momento, si era pensato anche ad un libro nel quale l'argomento avrebbe potuto essere ripreso *"... ma il libro non è uscito con Berlusconi, è uscito con un altro mio amico editore il quale non ha preteso che io non correggessi il libro. Ecco. Ed è l'Operazione Botticelli..."*).

Sempre nei primi anni novanta, mentre i rapporti con Berlusconi si erano diradati, quelli con Dell'Utri erano continuati, tanto che quest'ultimo lo contattò per proporgli di tenere corsi di formazione con finalità politiche e, in particolare, con riferimento a comitati di partecipazione che avrebbero sostituito le articolazioni dei vecchi partiti politici (*"----perché Berlusconi in quel periodo aveva molto meno bisogno di me, ormai con Craxi dietro le spalle e con altri democristiani che remavano a suo favore, ecco, io non gli servivo più, quindi io lo vedevo raramente e sempre parlando, diciamo, del più e del meno. Invece no, Marcello Dell'Utri mi frequentava e m'invitava spesso a*

*tenere questi corsi di formazione o all'Hotel Palace di Milano o in questi ambienti molto chic e mi portava 30, 40, 50 persone alla volta. Ecco. Ed io venivo pagato per questo con regolare fattura e lui utilizzava questo contatto con me sui corsi di formazione anche per mandare avanti altre ipotesi, altri progetti, perché si parlava allora che i vecchi partiti erano superati ed io concordavo con questo e si parlava di creare dei comitati di partecipazione, no? Un qualcosa che precedette i club di Forza Italia. Noi parlavamo di comitati di partecipazione che dovevano raggruppare persone provenienti da vari partiti di centro in modo da riunirli, cioè ex repubblicani, ex socialdemocratici, ex socialisti, ex democristiani, ex liberali più qualche altro ex potevano entrare a far parte di un partito di centro che poi centrodestra, centrosinistra noi partito di centro comunque si rompe sempre o destra con la sinistra, bisogna stare... c'è il Duverger che scrive delle cose molto interessanti su questo, è il politologo francese. Ed io dicevo a Dell'Utri che l'idea di creare dei comitati che si riunissero periodicamente e che facessero formazione per attirare gente nuova nella politica, perché la gente scappava dalla politica, e autoformazione nel senso di indurre coloro che volevano fare politica a farla in una maniera perbene, ecco, era una cosa da seguire, da perseguire. Berlusconi, essendo un imprenditore e avendo una televisione commerciale, avrebbe fatto un'eccellente figura a mandare avanti un rinnovamento dell'Italia in quella direzione”);*

Ciò era avvenuto all'inizio del 1992 e probabilmente già prima dell'omicidio Lima che Dell'Utri, infatti, aveva commentato con lui in maniera apparentemente scherzosa, dicendo che non aveva mantenuto la parola (“..Dico: “Ma perché Lima è stato ammazzato?” E allora lui scherzosamente, ma non troppo, in siciliano mi rispose: “Nun manteni a parola”. “Nun manteni a parola”..”).

Dell'Utri, comunque, aveva portato avanti quel progetto che poi si era concretizzato più chiaramente a partire dal mese di settembre 1992, anche perché il problema non era tanto di sostituire Lima con qualcun altro: piuttosto, “l'idea sua era di andare nella direzione di un partito che fosse alternativo a quello di cui Lima faceva parte, cioè della Democrazia Cristiana, quindi lui non mirava a trovare, non so, un altro

*personaggio politico della Democrazia Cristiana siciliana o di un altro partito, non so, Gunnella, tanto per fare nomi, che potesse sostituire Lima, lui pensava ad una forza politica nuova ...Berlusconi ha dichiarato nell'intervista a Berlusconi di Alan Campbell che come se ispirato dallo spirito santo nel gennaio del '94 lui è sceso in campo per salvare l'Italia e questo l'ho anche detto pubblicamente, poi in comizi, conferenze. Tutte balle, se mi permette di dirlo...”).*

In ogni caso, nel mese di settembre 1992 egli era stato invitato a Montecarlo al congresso annuale dei dirigenti Fininvest in occasione del quale Berlusconi fece per la prima volta un discorso politico (“...Dopodichè Berlusconi prese la parola il giorno dopo e fece un intervento che non gli avevo mai sentito fare prima, estremamente duro, deciso, dicendo: “Signori, qui le cose vanno male, perché in Italia sta andando tutto a catafascio, gli amici contano sempre di meno e spariscono, i nemici contano sempre di più e vogliono fregarci. Quindi noi dobbiamo cominciare a organizzarci prevedendo un periodo di grande agitazione sia nell'economia che nella politica”. Era la prima volta che parlava di politica lui ai suoi dirigenti d'azienda, primo intervento. Siamo nel 1992... ..era la prima volta che Berlusconi, non Dell'Utri, interveniva davanti a centinaia di persone e preannunciava che bisognava muoversi anche a livello politico. Ecco. Quindi non ha detto in quella circostanza farò un partito Forza Italia, mi candiderò Presidente del Consiglio...”).

In quello stesso mese di settembre era stato formalizzato il suo contratto con Publitalia nel quale si parlava, però, di marketing politico, anche se già allora, sia Berlusconi che Dell'Utri, pur parlando di una decisione non ancora presa, parlavano di fondare un nuovo movimento politico chiedendogli la massima riservatezza; e gli era stato messo a disposizione un ufficio all'ultimo piano del palazzo di Publitalia.

Infine, nel mese di aprile 1993 Berlusconi aveva ufficializzato il progetto a seguito di un incontro con Craxi e lo stesso Cartotto (...Quello che io ho vissuto quel giorno è stato abbastanza drammatico, Dottore, perché?... .. io ho capito benissimo, da quello che diceva Craxi e da quello che diceva Berlusconi, che effettivamente eravamo di fronte a un cambiamento di strategia politica che poteva cambiare l'Italia, quindi

*era un momento storico sotto questo punto... a cui mi era stato... mi veniva dato l'onore di assistere, ecco, quantomeno come appassionato di storia era un momento in cui non scrivevo la storia degli altri, ma partecipavo io stesso a questa storia, no? E Craxi chiese a me di dirgli perché ritenevo opportuno fare un partito ex novo. Io glielo spiegai, gli spiegai che la Lega al Nord avrebbe preso, in base alla Legge Mattarellum, tutti i collegi possibili e immaginabili, tutti... ..Comunque sia io esposi tutte le mie ragioni e quando ebbi finito di parlare Craxi si rivolse a Berlusconi e contrariamente a quello che Berlusconi dice a Friedman, che dice: "Ma Craxi era contrario che io..." No, dice... non dice la verità, perché Craxi era favorevolissimo a questo progetto ad una condizione, che si facesse il progetto con la Lega per tutto il Nord Italia, in modo da portare a casa Forza Italia più Lega tutti i collegi del Nord Italia, erano tanti, visto che la maggior parte della popolazione è qui nelle zone del Nord Italia, fino al Po... ..Invece quando Berlusconi intervenne e disse: "Sì, poi con Fini prendiamo anche i voti al Centro Sud.". Craxi diede un balzo, no? disse: "No, con Fini non ti devi alleare proprio, perché prima di tutto non mi piace la persona, secondo me è uno che ti tradirà. Quindi se ti allei con una persona che prima o poi ti tradirà peggio per te". E poi disse Craxi anche: "E poi ci sono molti socialisti e molti anche democristiani di sinistra, che c'è Cartotto che te lo può dire, che se vedono che tu fai le liste con i missini - perché allora si chiamava ancora Movimento Sociale Italiano e non era ancora diventato un altro nome, ecco - fa un'alleanza con i missini non ti votano"..."*

Al termine di quell'incontro, Berlusconi gli diede, appunto, via libera dicendogli che da quel momento non era più necessario mantenere la riservatezza che prima gli aveva imposto.

Ricordare che durante la successiva campagna elettorale il settimanale L'Espresso aveva pubblicato un articolo sui rapporti tra Berlusconi, Dell'Utri e Mangano che fu neutralizzato, però, da un articolo nel quale il giornalista Minzolini aveva riportato alcune dichiarazioni dell'On. Violante registrate senza che questi ne fosse informato ("...gli registrò alcune dichiarazioni in base alle quali l'onorevole Violante faceva capire chiaramente che le notizie pubblicate sui giornali venivano da lui,

*dall'Antimafia, venivano dal mondo dell'Antimafia. Questo Berlusconi lo cavalcò recuperando almeno il 2 o 3% dei voti che aveva perso”).*

Cartotto commentò con Dell'Utri l'intendimento di Berlusconi di tenere in quel momento il primo fuori dalle liste elettorali; e, in quella occasione, Dell'Utri, che non l'aveva presa bene anche perché la sua esclusione poteva interpretarsi come un tacito riconoscimento della fondatezza dei sospetti e delle accuse nei suoi confronti, aveva fatto riferimento a ciò che egli sapeva, sottintendendo le conseguenze che sarebbero potute derivare se egli avesse parlato (“...dice: “Perché qui se qualcuno pensa di farmi fuori sbaglia, perché se parlo io...” e non aggiunse altro...ma pressappoco il concetto era questo, dice: «Berlusconi è preoccupato di queste cose, Berlusconi deve anche non dimenticare che io sono a conoscenza di tante cose e che mi sto comportando molto bene, cioè, ecco, sono a conoscenza di tante cose»”....Ecco. Era Silvio che lo voleva abbandonare, quindi era lui che doveva pagare”);

Nel mese di gennaio 1994 egli aveva partecipato alle riunioni in vista delle elezioni politiche nazionali e per tale ragione si tratteneva a Roma quattro giorni alla settimana, alloggiando prima all'Hotel Imperiale e poi all'Hotel Majestic a spese di Publitalia. Dell'Utri partecipava a quelle riunioni e alloggiava pure all'Hotel Majestic; e per alcuni incontri Dell'Utri si serviva anche dell'Hotel Excelsior e, in qualche caso, per le liste elettorali del nord, come egli successivamente aveva appreso, anche degli uffici di Rapisarda, cosa per la quale si lamentò con Berlusconi perché RAPISARDA voleva dire Dell'UTRI (“...E Rapisarda è un uomo che aveva una lista di un chilometro di condanne penali, che ne aveva fatte d'ogni, che voleva in cambio di questa sua assistenza operativa, era il club numero 1 di Milano quello del dottor Rapisarda, io non lo sapevo, era il club numero 1 di Milano, lì venivano, si iscrivevano, entravano in lista, non entravano in lista e c'era sempre, naturalmente, Dell'Utri a fianco non di Rapisarda, ma a fianco di Lo Jucco e di tutti questi qui, a scegliere i candidati del Nord Italia.”).

Forse Dell'Utri frequentava anche il bar Doney e, anzi, ricordando meglio, egli una volta lo aveva visto personalmente lì in compagnia di persone che non conosceva, nel gennaio del '94.

Ha riferito il teste che i suoi rapporti con Dell'Utri si erano interrotti dopo la testimonianza al processo di Palermo; e che quando nel 2011 era stato convocato dalla Procura di Palermo aveva informato Berlusconi soltanto per fargli sapere che ancora egli aveva fastidi a causa di quest'ultimo e anche per avere un aiuto per la figlia disoccupata (e che rimase tale, o comunque Berlusconi non la fece assumere).

Poi, si era effettivamente incontrato con Berlusconi, ma Berlusconi si era sostanzialmente disinteressato del fatto perché in quel momento era alle prese con suoi più gravi problemi.

Il teste ha poi precisato:

- che nel gennaio 1994 si era recato a Roma qualche volta con aerei privati noleggiati dalla Fininvest;

- che in quel periodo Dell'Utri aveva una villa sul lago di Como (*"...Sì, sì, sì, l'isola Comacina... ..che è una bellissima isola che si trova sul Lago di Como vicino alla zona di Dongo... ..Lui aveva comperato una villa... ..In provincia di Como, sul Lago di Como... ..Guardi, ce l'aveva dal 1995, '94/'95"*);

- che il suo rapporto con Publitalia era cessato nel 1994 anche se con qualche seguito sino all'anno successivo;

- che egli aveva chiesto di essere candidato al Senato, ma ciò poi non era avvenuto per decisione di Berlusconi e non di Dell'Utri;

- che egli aveva poi chiesto a Berlusconi di designarlo come sottosegretario, ma neppure tale richiesta non era stata accolta (*"...mi si disse che non è possibile mettere... detto proprio a me che avevo fatto trent'anni di politica, mettere in un Governo un Sottosegretario non parlamentare... ..una presa per i fondelli e questo mi fa arrabbiare, sinceramente, perché è meglio dirmi la verità sul muso che non prendermi in giro"*);



- che la decisione definitiva di creare il nuovo movimento politico fu presa da Berlusconi nell'aprile 1993 dopo l'incontro con Craxi;
- di avere saputo da Dell'Utri e Berlusconi che nel 1992 v'erano stati incontri con esponenti di altri partiti, ma che tali incontri non avevano avuto esito positivo;
- che Berlusconi fu informato da Dell'Utri dei corsi affidati a Cartotto e raccomandò riservatezza;
- di avere nutrito rancore nei confronti di Berlusconi, ma di avere di recente tentato un approccio riconciliativo, mandando a tal fine un messaggio, ma non aveva ricevuto alcuna risposta;
- che egli fu chiamato da Dell'Utri a Publitalia anche per persuadere Berlusconi a entrare in politica "*contro la volontà di Confalonieri e Letta*", ma era gli stato espressamente detto che durante le sue lezioni non avrebbe mai dovuto fare cenno alla nascita di un nuovo partito;
- che il Ministro Biondi si era lamentato che il Ministro Maroni si fosse dissociato dal c.d. decreto Biondi dicendo di non esserne stato a conoscenza, ma di avere, poi, saputo da Maroni che gli avevano mostrato un decreto in parte diverso da quello che era stato promulgato.

*La testimonianza di Roberto MARONI.*

Grande rilievo la sentenza conferisce alla testimonianza di Roberto MARONI, esaminato all'udienza del 15 dicembre 2016 e, all'epoca dei fatti, Ministro dell'Interno del Governo preseduto da Silvio Berlusconi, traendone elementi di riscontro ancorché indiretto all'attendibilità delle propalazioni di CUCUZZA.

Il teste ha riferito di essere in atto Presidente della Regione Lombardia e di avere, invece, ricoperto, nel 1994, l'incarico di Ministro dell'Interno dal maggio del '94 fino a gennaio '95; di avere conosciuto, poco prima di tale nomina, il Capo della Polizia Parisi, del quale ricorda il timore ossessivo di essere sottoposto a intercettazioni; e di avere personalmente partecipato agli incontri per definire l'accordo elettorale con

Forza Italia prima delle elezioni del 1994 principalmente con Berlusconi ed in un paio di occasioni anche con Dell'Utri.

Per la formazione del Governo, invece, gli incontri avvennero, oltre che con Berlusconi, principalmente con Previti (*“Sì, principalmente era Berlusconi nella sua residenza romana ed era quasi sempre accompagnato dall'Onorevole Previti. Questo era... La trattativa si svolgeva con loro due sostanzialmente”*);

Maroni fu designato Ministro dell'Interno subentrando a Nicola Mancino, dal quale, però, non ebbe le consegne poiché il predetto si era già dimesso qualche giorno prima e l'interim era stato assunto dal Presidente del Consiglio Ciampi (*“...E mi colpì molto perché il fatto che appunto Nicola Mancino rifiutò di farlo dimettendosi prima della nomina del nuovo Governo, tanto è vero che il passaggio di consegne me lo fece il Presidente Ciampi, che era Presidente del Consiglio, che assunse l'interim del Ministero dell'Interno per dieci - quindici giorni... e probabilmente ho pensato Nicola Mancino non vuole essere il rappresentante della Democrazia Cristiana che consegna al Ministero dell'Interno, tra virgolette consegna, perché la consegna venne fatta dal Popolo Italiano naturalmente, ad uno della Lega, ad uno non della Democrazia Cristiana..”*).

Il teste ha poi confermato<sup>0</sup> quanto ebbe dichiarare in occasione dell'intervista rilasciata al TG3 il 16 luglio 1994, (*“cioè il mio commento sul provvedimento e soprattutto la notizia che avevo deciso di rassegnare le dimissioni, consegnare il mio mandato nelle mani della Segreteria Federale della Lega”*) con la quale, infatti, intendeva denunciare pubblicamente che il contenuto del decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 luglio 1994 non corrispondeva a quello che egli aveva potuto esaminare prima del Consiglio medesimo allorché, come di consueto, era stato inviato al suo Dicastero per l'esame preventivo (*“...E, come ho detto nell'intervista, ci fu una relazione che io lessi in Consiglio dei Ministri che prevedeva conseguenze negative sul sistema della sicurezza perché avrebbe consentito l'uscita dal carcere di tanti detenuti, aumentando quindi problemi per il controllo sul territorio che non erano di competenza del Ministero della Giustizia, ma del Ministero dell'Interno. Quindi come conseguenza*

*immediata del provvedimento, al di là delle ragioni per cui veniva fatto, la conseguenza per noi era un aumento della necessità forte di controllo del territorio e questo determinava seri problemi per quanto riguarda il Ministero dell'Interno”).*

Nell'intervista aveva ritenuto di evidenziare anche le difficoltà che il decreto avrebbe provocato nel contrasto al fenomeno mafioso così come gli era stato segnalato dal Procuratore Caselli e ciò a causa di una norma che avrebbe reso obbligatorio comunicare agli indagati le pendenze anche dei procedimenti per reati di mafia. E nei giorni successivi egli conseguentemente chiese al Gruppo parlamentare della Lega di abbandonare del tutto quel decreto legge (*“...E nell'intervista dissi appunto: chiedo al gruppo della Lega, ufficialmente, di non votare la fiducia. Cosa che infatti poi avvenne perché, se non ricordo male il 23 o 21 di luglio il Parlamento negò i requisiti dell'urgenza al Decreto... .. e il decreto decadde”).*

Il teste ha precisato che la politica in materia di Giustizia era ispirata soprattutto dal Ministro della Difesa Previti, la cui designazione a Ministro della Giustizia si era infranto contro il veto del Presidente Scalfaro e quindi era stato dirottato alla Difesa. Tra i primi provvedimenti del suo Dicastero ricorda che aveva deciso di sostituire il vertice del SISDE a seguito delle polemiche giornalistiche sull'esistenza di una attività di dossieraggio a carico di esponenti politici, tra i quali lo stesso Ministro Mancino (*“...Ci fu una forte polemica su questo e io, da Ministro dell'Interno, essendo responsabile del Sisd, adesso non è più così perché è Palazzo Chigi, ma allora era il Ministro dell'Interno, mi incuriosì e non feci altro che, un po' ingenuamente, chiamare il direttore allora del Sisd, il Prefetto Salazar, e gli chiesi se era vero che il Sisd da lui diretto aveva fatto dei dossier di spionaggio dei vari partiti politici. Dico ingenuamente perché è evidente che... Con mio grande stupore due giorni dopo il Prefetto venne da me e mi portò questi dossier. C'erano una serie di dossier intestati ai partiti politici, soprattutto Lega e Forza Italia, che lui giustificò dicendo sono dossier fatti per la sicurezza. Si fanno dei dossier per la sicurezza di singole persone, c'era un dossier sull'ex Presidente della Repubblica Francesco Cossiga..... Allora io pensai se è una persona fisica il dossier ci sta, perché è la sicurezza della persona*

*fisica, ma se è un partito politico non può il Sise fare un dossier per la sicurezza di un partito politico. Evidentemente la motivazione è raccolgo informazioni che poi magari posso utilizzare in qualche modo e questo non fa parte dell'attività dei Servizi Segreti. Con mia grande sorpresa però arrivarono queste decise di dossier che io poi nei giorni successivi consegnai al Comitato dei Servizi, l'ex Copasir, consegnandoli alla Presidenza del Senato perché se non ricordo male non era ancora stato costituito il Comitato e quindi io li portai fisicamente, facendo un'audizione in Senato, e li portai lì. E la sorpresa ancora più grande fu di trovare tra questi dossier anche un dossier su Nicola Mancino, che era il mio predecessore. Cioè il Sise aveva fatto un dossier sull'allora Ministro dell'Interno... ..Io li chiusi subito in cassaforte, nel mio ufficio, per evitare che lasciandoli in giro qualcuno potesse leggerli o potesse farli sparire. E il giorno dopo, due giorni dopo li consegnai direttamente, quindi non ebbi proprio neppure il tempo materiale per leggerli. Mi bastava il fatto che veniva confermata questa accusa grave fatta al Sise, per cui dopo la consegna al Senato io presi la decisione di rimuovere il Direttore del Sise perché lo ritenni comunque responsabile di una cosa che non andava fatta... .. comunicai la mia decisione di revocarlo e di nominare un nuovo direttore ovviamente, cosa che poi feci”);*

Maroni designò il Gen. Marino disattendendo le indicazioni che gli pervennero dalla Presidenza del Consiglio e superando molte resistenze; le indicazioni della Presidenza del Consiglio sul tema delle nomine gli pervenivano tramite il Capo della Polizia Parisi (“...lui era il mio interlocutore, sia perché il capo appunto della Polizia e quindi aveva un rapporto diretto con i Servizi, sia perché era stato lui a sua volta Capo dei Servizi. Mi ricordo che era lui che veniva e mi diceva: questi sono i nomi proposti e quindi l'interlocuzione era.... ..Bè, diciamo che lui aveva il compito istituzionale di farmi delle proposte. Che poi ricevesse, come io poi sapevo, da Palazzo Chigi i nominativi o formulasse lui la proposta, per me non cambiava nulla”); e tra i nomi segnalatigli vi fu anche quello di Mori che, forse, pure incontrò (“Mi pare di sì, ma non posso essere sicuro perché...”);

Parisi poi rimase molto sorpreso dalla scelta del Gen. Marino, adducendo anche l'inopportunità di nominare un militare (generale dei Carabinieri) a capo dei servizi civili: e ciò nonostante lo stesso Parisi avesse proposto per quell'incarico il Col. Mori Parisi, inoltre, si incontrava regolarmente col Presidente della Repubblica Scalfaro. Ma poi Maroni provvide a sostituire Parisi perché il mandato di questi era prossimo alla scadenza e lo stesso PARISI gli disse che non intendeva avvalersi della proroga di legge che gli avrebbe consentito di ottenere il rinnovo dell'incarico; anzi decise di anticipare le sue dimissioni (in polemica con un'esternazione dello stesso Maroni che disse che avrebbe cercato rapidamente un sostituto da affiancare a Parisi perché aveva saputo che non intendeva chiedere il rinnovo dell'incarico: esternazione che Parisi interpretò come una sorta di Commissariamento nei suoi confronti) e Maroni nominò al suo posto il Prefetto Fernando MASONE.

Quando nominò, poi, il vicecapo della Polizia nella persona di De Gennaro, che era stato a capo della D.I.A. e quindi si era pensato a lui proprio per dare un forte segnale di continuità della lotta alla mafia, vi furono forti obiezioni da parte di Berlusconi (*"...sì, da Palazzo Chigi, da Berlusconi, ma fortissime obiezioni e io non riuscivo a capire perché... E su questo notai una obiezione fortissima da parte della Presidenza del Consiglio, tanto è vero che ricordo un episodio che mi colpì perché il Presidente Berlusconi mi invitò in Sardegna, era fine agosto, quindi lui era ancora in Sardegna per parlare di questo, e lì ci andai e ci trovai Cesare Previti lì in questa occasione e lui mi disse non devi farlo. Ma come, ormai glielo ho detto, dissi, no? Per... E fa: va bene, allora ti do una alternativa, lo nominiamo Prefetto perché non era Prefetto Gianni De Gennaro. Venne nominato Prefetto come Vice Capo della Polizia perché questo prevede l'ordinamento. Lo nominiamo Prefetto e lo mandiamo a fare il Prefetto a Palermo. Questo lo ricordo perfettamente perché sono ricordi ben vivi. Io dissi di no alla fine e si fece come avevo chiesto io"*);

Il teste escludere che l'art. 9 del decreto poi approvato, e cioè quello contenete la modifica dell'art. 335 c.p.p., fosse nel testo inviato al suo Dicastero prima del Consiglio dei Ministri.

Ha poi precisato che nel dossier del SISDE sul Ministro Mancino v'erano annotazioni anche su incontri di carattere privato; che il Prefetto Salazar disse che quegli accertamenti erano stati fatti per tutelare la sicurezza di Mancino e degli altri politici (*“Chiesi al Prefetto Salazar il motivo di questi dossier e lui mi disse sono fatti per la sicurezza appunto”*); e che anche Parisi aveva manifestato preoccupazioni per il decreto legge del 14 luglio 1994 e nei giorni successivi espresso un avviso analogo a quello di Caselli.

\* \* \*

All'esito della deposizione, sull'accordo delle parti, è stato acquisito il testo del decreto legge del 14 luglio 1994 n. 440 oggetto delle dichiarazioni di Roberto Maroni.

## **2.6.- Gli accertamenti della D.I.A.**

Notevole spazio la sentenza riserva all'illustrazione degli accertamenti mirati che furono condotti in tempi diversi e con diversi funzionari dalla D.I.A. a riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori di Giustizia sui rapporti Mangano/Dell'Utri, sul ruolo politico di Dell'Utri, sulla sua presenza a Roma nel gennaio del 1994; sui suoi rapporti con esponenti mafiosi: e ciò con particolare riguardo alle dichiarazioni di Spatuzza Gaspare e Cucuzza Salvatore. Mentre altri temi di approfondimento e di verifica sono stati la fondazione di movimenti autonomistici sul modello della Lega Nord per l'Italia centrale e meridionale e i collegamenti di tali movimenti con personaggi e ambienti della destra neofascista, da un lato, e, dall'altro esponenti mafiosi.

Ci si limiterà ad una succinta sintesi delle deposizioni rese su questi temi d'indagine dai funzionari della D.I.A. che sono stati escussi, rinviando per una più compiuta ricognizione delle loro deposizioni alle pagg. 4251-4296 della sentenza.

*Gli accertamenti riferiti dal teste BONFERRARO Salvatore.*

Alle udienze del 16 dicembre 2016 e 12 gennaio 2017 è stato esaminato il teste Salvatore Bonferraro, il quale, dopo avere riferito in termini generali sulla attività

svolta su delega della Procura della Repubblica di Palermo, dichiarando, in proposito di prestare servizio dal 1992 presso la D.I.A. di Palermo in qualità di sostituto commissario di P.S. e di essersi sempre occupato, anche precedentemente, di indagini sulla criminalità organizzata, tra le quali quelle a carico di Giulio Andreotti, di Bruno Contrada e di Marcello Dell'Utri, nonché quelle relative al covo di via Ughetti, ha, poi, riferito riguardo alle indagini svolte su fatti oggetto del presente processo sempre per delega della Procura della Repubblica di Palermo, tra i quali:

1) quelli concernenti Vittorio Mangano e i suoi rapporti con Marcello Dell'Utri, in relazione ai quali, in particolare, il teste Bonferraro, in sintesi, ha riferito:

- di avere accertato che Vittorio Mangano aveva la disponibilità di una villa in territorio di Villagrazia di Carini in Via Genziani numero 11, ove era attestata una utenza telefonica intestata alla suocera e il preliminare di compravendita era stato stipulato dalla moglie, Imbrociano Annamaria;

- che Vittorio Mangano era libero negli anni 1993-94;

- che dall'esame delle sentenze pronunziate nei confronti di Marcello Dell'Utri risulta che nelle agende di quest'ultimo erano stati annotati due incontri con Vittorio Mangano sotto le date del 2 e del 30 novembre 1993;

- che Dell'Utri nei primi anni 90 aveva la disponibilità di immobili a Como;

2) i viaggi a Catania effettuati da Marcello Dell'Utri, in relazione ai quali, in particolare, il teste Bonferraro, in sintesi, ha riferito di avere, appunto, accertato quali viaggi ebbe a compiere Dell'Utri a Catania nel periodo 1990-92;

3) i periodi di detenzione di Salvatore Tucci e Aldo Ercolano, in relazione ai quali, in particolare, il teste Bonferraro, in sintesi, ha riferito di avere, appunto, accertato i periodi di detenzione di Salvatore Tucci;

4) le visite presso il carcere di Palermo effettuate dal Ministro Biondi e dall'On. Maiolo, in relazione alle quali, in particolare, il teste Bonferraro, in sintesi, ha riferito di avere, appunto, riscontrato che sia il Ministro Biondi che l'On. Maiolo effettivamente ebbero a effettuare una visita presso la Casa Circondariale di Palermo Ucciardone rispettivamente il 20 e il 9 settembre 1993;

5) l'identificazione dei familiari di Vittorio Mangano, in relazione alla quale, in particolare, il teste Bonferraro, in sintesi, ha riferito di avere identificato Di Grusa Enrico, genero di Vittorio Mangano (e con precedenti che vanno dal furto alla ricettazione al traffico di stupefacenti fino all'associazione mafiosa), e di averne accertato la sua presenza a Milano, nonché la compartecipazione come socio di una serie di cooperative operanti nel settore delle pulizie riconducibili a Vittorio Mangano

6) quelli relativi alle dichiarazioni rese da Giovanni Brusca e Giuseppe Monticciolo in relazione ai quali, in sintesi, ha riferito:

- che dopo l'arresto, la collaborazione con la Giustizia di Brusca Giovanni si era rivelata utile per pervenire alla individuazione ed all'arresto di importanti esponenti mafiosi da tempo latitanti quali Carlo Greco e Pietro Aglieri;

- che anche Giuseppe Monticciolo, allorché aveva iniziato a collaborare con la Giustizia, aveva consentito di arrestare i latitanti Bernardo Bommarito e Biagio Montalbano ed aveva dato indicazioni utili per pervenire alla individuazione del latitante Brusca Giovanni, nonché, nel contempo, di individuare un ingente arsenale di armi nella disponibilità dei fratelli Brusca a Gambascio ed il covo ove era stato segregato il piccolo Giuseppe Di Matteo poi sciolto nell'acido dallo stesso Monticciolo secondo quanto da questi confessato senza che precedentemente ne fosse sospettato;

- che, in particolare, quanto a Giovanni Brusca, il Monticciolo aveva indicato i luoghi ove il predetto allora trascorreva la latitanza;

- di avere individuato la casa di Giuseppe Lo Bianco a Partinico e la distilleria di Bonomo Giovanni, anche quest'ultimo esponente di spicco della famiglia di Partinico di cui è stato vicecapo all'epoca in cui GERACI Antonino (cl. 1917) era il rappresentante;

- che il genero di Bonomo è stato identificato in Gelardi Giuseppe a sua volta imparentato con i Madonia di Resuttana;

- di avere riscontrato che in data 8 ottobre 1993 Toia Giuseppe aveva denunciato il furto di alcuni animali;

- di avere individuato la stalla sita in Partinico di Cangelosi Antonino;



- che non vi sono nel 1993 e nel 1994 altre denunce per furto di animali presentate da Toia oltre quella prima indicata.

*Gli accertamenti riferiti dal teste Massimo CAPPOTTELLA*

All'udienza del 22 ottobre 2015 è stato esaminato il teste Massimo CAPPOTTELLA, il quale, dopo avere premesso di essere luogotenente in servizio presso il Centro Operativo DIA di Firenze sin dal 1993 e di avere, quindi, partecipato alle indagini sulle stragi a partire dal mese di febbraio 1994 concluse in una prima fase col processo di Firenze e, successivamente, riprese però nel 2009 a seguito della collaborazione di Spatuzza, ha riferito che il suo Ufficio era stato incaricato, in particolare, di ricercare i riscontri alle dichiarazioni di Spatuzza, riscontri, peraltro, in parte già acquisiti dal Centro Operativo di Roma.

Riguardo alla posizione di Marcello Dell'Utri, ha, in particolare, riferito:

- che erano stati svolti accertamenti riguardo alla presenza in Roma, in quel periodo, di Marcello Dell'Utri verificandone la registrazione in albergo in data 18 gennaio 1994, ricostruendo anche il motivo di tale presenza, al pari di quella di altri soggetti pure identificati, tra i quali Ezio CARTOTTO, collegata alla nascita di Forza Italia;
- che era stata verificata anche l'utilizzazione di aerei noleggiati per gli spostamenti tra Milano e Roma;
- che era stata verificata anche la conformazione del Bar Doney, di via Veneto 125, all'epoca dei fatti;
- che altri accertamenti avevano riguardato una operazione della A.G. di Catania denominata "gamma" al fine di verificare la ragione della presenza di Marcello Dell'Utri in Roma nel gennaio 1994;
- che era stata acquisita la fattura della società Cafin per il noleggio degli aerei.

*Gli accertamenti riferiti dal teste Mario SERAFINI*

All'udienza del 22 ottobre 2015 è stato esaminato il Generale Mario SERAFINI, che negli anni 1997-98 aveva prestato servizio presso la DIA ed in tale periodo aveva

coordinato una indagine su leghe e movimenti meridionalisti, coordinata poi dalle procure di Firenze, Caltanissetta e Palermo, attraverso una serie di deleghe specifiche, a partire da quella che si può definire una sorta di delega madre, con la quale la DDA di Caltanissetta chiedeva di operare una ricostruzione complessiva del fenomeno leghista nelle regioni centro - meridionali, ad acquisire i programmi, di acquisire informazioni sui convegni, sui personaggi, su eventuali collegamenti, con riferimento al periodo dal 1991 al 1996 che, però, poi era stato ampliato;

Indi, il teste ha riferito:

- che nell'ambito dell'indagine era emerso il nome di Stefano Menicacci, difensore del noto estremista di destra Stefano DELLE CHIAIE;

- che era emerso un collegamento tra Menicacci e Paolo Bellini;

- che anche Stefano Delle Chiaie aveva avuto un ruolo nella nascita delle leghe (*"In estrema sintesi, Stefano Delle Chiaie nel 91 crea un movimento politico, un partito che si chiama Lega Nazionale Popolare... ..Ecco, il progetto assumeva concretezza in data 02/10/91"*), che in genere vedeva protagonisti molti esponenti provenienti dall'estrema destra (*"Allora, Biliardo Roberto sicuramente è un personaggio di interesse, Delle Chiaie Stefano è un personaggio di interesse, Mammoliti Giulio è un personaggio sicuramente di interesse, tra l'altro con il doppio berretto... ..Mannucci Piero... Sì... Staiti Di Cuddia Tommaso"*);

- che vi era traccia anche di un comizio tenuto da Delle Chiaie a Ragusa in Sicilia (*"...Stefano Delle Chiaie ha tenuto una serie di manifestazioni di natura politica per sviluppare il suo progetto... ..Una di queste è stata il 22/12/91 a Ragusa presso l'Hotel Ionio con la partecipazione dello stesso Stefano delle Chiaie, Cilia Salvatore di Vittoria, ex Deputato Regionale del Movimento Sociale, Mammoliti Giulio, residente a Lamezia Terme, Avvocato, e un tale Lo Monaco Stefano non meglio generalizzato... ..Alla manifestazione era presente anche Romeo Domenico"*);

- che era stata acquisita una pubblicazione nella quale Stefano Delle Chiaie elencava alcuni punti programmatici del suo movimento tra i quali l'estensione a tutti gli enti regionali del Sud, dei poteri previsti dagli statuti speciali, l'attuazione della Legge sulle

autonomie locali, la costituzione di enti metropolitani per le aree urbane caratterizzate da particolari problematiche, Napoli, Palermo, Bari, attribuzione alle regioni della capacità impositiva nel settore delle imposte dirette, che peraltro erano stati illustrati nel corso di un intervento ad una riunione tenutasi il 5 - 6 ottobre 91 presso l'Hotel Selenia di Pomezia, Roma;

- che un accertamento specifico era stato fatto anche sulla Lega Meridionale Centro Sud Isole e su un congresso da questa tenuto a Roma nel novembre 1990 nel corso del quale vennero offerte alcune candidature a vari soggetti tra i quali anche a Licio Gelli e Vito Ciancimino e formulato un programma che riguardava la legislazione antimafia e, in particolare, la proposta di la proposta di un referendum per l'abrogazione della Legge La Torre - Rognoni e una iniziativa per vietare ai Magistrati di fare politica ed essere iscritti a partiti; con deposito della richiesta di referendum formalizzato presso la Corte di Cassazione a cura di Lunetta Gaetano nato a San Cataldo, Caltanissetta, il 09/05/20, soggetto a suo tempo implicato nel Golpe Borghese e che successivamente si ritroverà tra le fila della Lega Nazionale Popolare di Stefano Delle Chiaie;

- che la proposta di candidare Gelli e Ciancimino fu rilanciata anche in un successivo convegno (*“Siamo al 10/02/91, Hotel Oliver di Anghiari, un convegno su giustizia e libertà, cui partecipa il Lanari, Lanari che offre pubblicamente una candidatura a Gelli e difende l'iniziativa a suo tempo presa anche nei confronti di Vito Ciancimino e Domenico Pittella, un altro personaggio”*);

- che il segretario provinciale di Catania di quella lega era Antonino Strano ed il capo della segreteria Lipera Giuseppe, i quali, entrambi, avevano poi avuto un ruolo nella nascita di Sicilia Libera a Catania;

- che risultavano collegamenti di Strano con personaggi legati alla criminalità organizzata, ed in particolare a Pietro Rampulla, l'artefice della strage di Capaci, tramite Di Bella Leone, già aderente a Ordine Nuovo;

- che risultavano rapporti tra Sicilia Libera e Ferdinando Platania e tra quest'ultimo e Marcello Dell'Utri, che ne aveva annotato uno dei recapiti telefonici unitamente ad un appunto su *Platania Lega Sicilia Libera,*);

- che era stato accertato chi fossero invece i fondatori di Sicilia Libera Palermo e tra loro Tulio CANNELLA;
- che tra gli aderenti a Sicilia Libera vi era anche Gioacchino Sciacca, di cui pure aveva riferito il collaborante Cannella (e che a dire di BRUSCA avrebbe dovuto gestire i voti della provincia di Trapani) e del quale risultavano contatti con Cattafi Rosario;
- che erano emersi contatti tra Sicilia Libera di Catania e quella di Palermo tramite Cannella Tullio e il Principe Domenico Orsini, quest'ultimo a sua volta in contatto con Licio Gelli;
- che uno dei fondatori di Sicilia Libera Palermo, la Bua Vincenzo, fu presidente di uno dei club non ufficiali di Forza Italia;
- che il movimento di Delle Chiaie, dopo le elezioni del 1992, si era trasformato in Alternativa Nazionale Popolare.

\* \* \*

Successivamente, all'udienza del 13 novembre 2015, sull'accordo delle parti, è stata acquisita l'informativa della D.I.A. del 31 gennaio 1998 a firma del Gen. Serafini oggetto della testimonianza di quest'ultimo appena riportata.

#### *Gli accertamenti riferiti dalla teste Graziella GALETTA*

All'udienza dell'1 dicembre 2016 è stata esaminata Graziella GALETTA, la quale prestare attualmente servizio presso la DIA a Roma, quale Capo Settore di un Settore di analisi, e si occupa di criminalità straniera e locale.

Ha riferito che nel 1998 era in servizio alla sede di Milano ove dirigeva il Settore Indagini Giudiziarie; e chi l'aveva preceduta in quell'incarico aveva già iniziato indagini sulla presenza di Vittorio Mangano nel milanese che poi ella aveva proseguito (*"...Eravamo coordinati, in quella indagine specifica, dalla DNA di Firenze e in particolare dal dottor Gabriele Chelazzi..."*).

Ed ancora sul tema ha riferito:

- che furono svolti accertamenti specifici sulla presenza del Mangano in territorio milanese nel biennio 1992-1994;
- che furono identificati i soggetti che attraverso l'esame dei tabulati telefonici erano risultati in contatto con Mangano e, in particolare, le utenze di alcune società cooperative tutte collegate tra loro e facenti capo a Currò Antonino e Sartori Natale;
- che furono fatti, quindi, accertamenti su Currò e Sartori e sugli immobili di cui gli stessi avevano la disponibilità;
- che furono verificate le cointeressenze economiche tra Mangano, Currò e Sartori;
- che furono accertati anche rapporti del Currò con tale Boi Elio, titolare del ristorante presso il quale, nel gennaio 1994, erano stati arrestati i fratelli Graviano;
- che il 9 marzo 1999 Currò e Sartori furono sottoposti ad un provvedimento di fermo per il reato di associazione mafiosa, insieme ad un nipote acquisito di Mangano, tale Formisano Daniele ed a tale Ottone Cesario;
- che furono, poi, svolti accertamenti di riscontro alle dichiarazioni del collaborante Vincenzo La Piana, che tra i primi aveva parlato di presenza a Milano di soggetti legati a Vittorio Mangano i quali avrebbero partecipato a un incontro a Rozzano, in un capannone di uno dei due, tra Di Grusa (gestito e ospitato in una delle strutture di Currò) e Dell'Utri.;
- che sono stati accertati rapporti tra Sartori, titolare di alcuni appalti con Publitalia, e Dell'Utri.
- che il "Nino e l'altro" di cui aveva parlato La Piana furono identificati proprio in Currò e Sartori che poi, però, furono assolti dall'accusa più grave di associazione mafiosa;
- che il Sartori non aveva precedenti condanne penali.

*Gli accertamenti riferiti dal teste Salvatore ZUMMO*

All'udienza dell'1 dicembre 2016 è stato esaminato Salvatore Zummo, che nel 2007 prestava servizio presso la D.I.A. di Palermo ed aveva, quindi, svolto indagini su Dell'Utri per delega della Procura di Palermo.

Al riguardo il teste ha riferito:

- di avere così accertato i rapporti tra il collaboratore di Giustizia Cannella e l'imprenditore Sanseverino;
- di avere verificato anche la disponibilità da parte di Marcello Dell'Utri nei primi anni '90 di alcune proprietà immobiliari nella provincia di Como, una delle quali acquisita già a far data dal 2 luglio 1991 e che lo stesso nel 2001 aveva anche trasferito a Torno (in provincia di Como) la sua residenza anagrafica;
- di avere, altresì, accertato che Dell'Utri utilizzava un'autovettura per gli spostamenti da Milano a Como, mentre non è stato riscontrato anche l'uso di un elicottero;
- che non risulta che Vittorio Mangano nel periodo oggetto di accertamento si fosse recato a Como.

## **2.7.- Le dichiarazioni di Stefano LO VERSO**

La sentenza dà conto anche di alcune dichiarazioni rese dal collaboratore di Giustizia Stefano Lo Verso. In parte esse sono state già anticipate nella scheda relativa al suo percorso collaborativo. E a proposito dei rapporti con Bernardo PROVENZANO e delle protezioni di cui questi avrebbe goduto, saranno ripresi in altra parte della presente motivazione.

Alle pagg. 4299-4304 della sentenza di primo grado, si riportano le dichiarazioni rese dal Lo Verso su alcune confidenze ricevute dal Provenzano a proposito del DELL'UTRI.

In sintesi, il collaborante ha riferito che in un'occasione in cui si trovava in compagnia di Provenzano, questi gli disse che le stragi erano state una rovina e che di quanto accaduto erano ormai a conoscenza soltanto lo stesso Provenzano, Riina e Andreotti, perché Lima era stato ucciso e, così, probabilmente pure Ciancimino, rappresentandogli anche che non si era potuto opporre perché Riina doveva rendere un favore ad Andreotti, altrimenti lui e *Totuccio* non avrebbero avuto motivo di fare quelle stragi.

Inoltre, gli disse che FALCONE e BROSELLINO erano morti *“perché loro avevano individuato la radice, nonostante già nel 1989 il dottor Falcone era stato minacciato”*. Indi, lo Verso ha aggiunto che in tale contesto il Provenzano gli aveva fatto il nome di Marcello Dell’Utri come soggetto che aveva preso il posto di Lima quale referente politico dell’associazione mafiosa, dopo le stragi, senza però precisare a quali stragi si riferisse se quelle del ’93 o altre; e aveva aggiunto che nel ’94 era stato lui, PROVENZANO a fare votare Forza Italia in Sicilia. Di ciò LO VERSO ha detto di avere avuto diretta contezza, *“perché io sono stato uno di quelli che nel 94 ho partecipato a un convegno di Forza Italia...”*; e sa o può dedurre chi fossero gli uomini di PROVENZANO legati alla politica e ai quali DELL’UTRI si avvicinò.

Provenzano, a proposito dell’appoggio elettorale, aveva parlato di accordi, senza, però, specificare meglio, mentre qualche notizia più dettagliata gliela aveva fornita in proposito soltanto successivamente l’Ing. Aiello, riferendoli alla protezione della latitanza dello stesso PROVENZANO; e, ancor prima, però, anche Nicola Mandalà che pure gli aveva citato Dell’Utri a proposito del fatto che non avrebbe avuto problemi a superare gli ostacoli frapposti dall’ufficio tecnico del Comune ad autorizzare i lavori che per la realizzazione della Chiesa del sacro Cuore, vicino il mercato ortofrutticolo (*“..lui mi ha esposto la situazione politica e il potere politico che avevano nelle mani il Mandalà e la famiglia mafiosa di Villabate, che parliamo di alta mafia... .. Tutto questo succede all'inizio del 2003, quando diciamo Nicola Mandalà subentra a, diciamo, all'uomo potente della famiglia Montalto, ad Andrea Cottone, ....non ti preoccupare, non ce ne sono problemi, dice ora me lo sbrigo io dentro il Comune, perché dice io problemi non ne ho né a livello comunale, né a livello regionale, né a livello nazionale, perché abbiamo, dice, nelle mani a Marcello Dell'Utri, abbiamo nelle mani l'amico e socio di mio padre, Renato Schifani, e poi di centro abbiamo a Totò Cuffaro e il paesano di mio padrino Ciccio, che si riferiva a Saverio Romano perché era di Belmonte Mezzagno... .. Diceva: c'è il paesano di mio padrino Ciccio, il padrino di Nicola Mandalà, il Pastoia, che è Saverio Romano, che è di Belmonte Mezzagno. E poi dice abbiamo anche tutto il gruppo di mio padre, di Nino Mandalà,*

*il gruppo del Biancofiore, stai tranquillo che la cosa la risolviamo. E il problema l'ha risolto, tanto che poi i lavori nella chiesa hanno preso inizio”)*, ribadendo, poi, che il Mandalà gli aveva fatto espressamente i nomi di Dell’Utri, Schifani, Cuffaro e Romano come soggetti disponibili nei confronti dell’associazione mafiosa (*“Abbiamo nelle mani a Marcello Dell’Utri e il paesano, e l’amico di mio padre e socio di mio padre Renato Schifani. Queste sono state le parole che inizialmente... Poi aggiunge Cuffaro e Romano”*).

Di tutte tali propalazioni v’è specifica traccia nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione redatto il 3 agosto 2011 – ed esibito nel corso dell’esame dibattimentale del 10 aprile 2014 - nel quale, tra l’altro, si dà atto che Lo Verso ha riferito, oltre che *“di avere gestito personalmente molti spostamenti sul territorio del Provenzano, veicolato pizzini di pertinenza del latitante, ospitato materialmente il Provenzano presso abitazioni ed immobili nella disponibilità sua o di suoi familiari. Tutto ciò nel periodo compreso tra il gennaio 2003 e il settembre 2004”*, tra l’altro, anche *“di avere ricevuto circostanziate confidenze da parte di Nicola Mandalà in riferimento ai rapporti della famiglia mafiosa di Villabate con importanti esponenti politici. In particolare ha precisato che il Mandalà ebbe a dirgli che l’onorevole Romano, il senatore Dell’Utri e il senatore Schifani <<erano nelle loro mani>>”*, che *“altre confidenze importanti il Provenzano gli aveva fatto nel luglio 2004 con riferimento al senatore Andreotti e a Marcello Dell’Utri. Nello specifico Lo Verso ha riferito che Provenzano ebbe a dirgli <<...stesse cose dette in dibattimento..>>”* e che *“subito dopo, riferendogli quanto accaduto dopo le stragi, Provenzano gli aveva confidato: <<Dell’Utri si mise in contatto con i miei uomini e sostituì di fatto l’onorevole Lima nei rapporti con la mafia; per questo nel 1994, a seguito degli accordi che abbiamo raggiunto, ho fatto votare Forza Italia>>”*.



## CAPITOLO 3 quater

### IL RUOLO DI MARCELLO DELL'UTRI NELLE VICENDE

#### DEL 1992

3.- Secondo la ricostruzione fattuale sposata dalla sentenza, l'azione che, dopo l'arresto di Salvatore Riina (già preceduto da quello di Vito Ciancimino), vide protagonisti da un lato Leoluca Bagarella e Giovanni Brusca (di fatto in rappresentanza di Cosa Nostra avuto riguardo al ruolo, in quel momento senza effettivo potere, di Provenzano), e, dall'altro, Marcello Dell'Utri (per il tramite di Vittorio Mangano che con lo stesso vantava un accertato risalente rapporto di frequentazione) e che sfociò, infine, sempre secondo la contestazione di reato del P.M., nella rinnovazione della minaccia mafiosa nei confronti anche di Silvio Berlusconi appena insediatosi nel maggio 1994 a Capo del nuovo Governo della Repubblica, aveva avuto già un prologo nel 1992. E precisamente, allorché, dopo l'uccisione di Salvo Lima, il medesimo Marcello Dell'Utri si sarebbe offerto alle cosche mafiose come nuovo interlocutore delle stesse in sostituzione del predetto Lima.

Infatti, la prima condotta che viene espressamente contestata all'imputato Marcello Dell'Utri è quella del concorso nel reato di minaccia al Governo *“inizialmente proponendosi ed attivandosi, in epoca immediatamente successiva all'omicidio LIMA ed in luogo di quest'ultimo, come interlocutore degli esponenti di vertice di “Cosa Nostra” per le questioni connesse all'ottenimento dei benefici”* di varia natura (*“tra l'altro concernenti la legislazione penale e processuale in materia di contrasto alla criminalità organizzata, l'esito di importanti vicende processuali ed il trattamento penitenziario degli associati in stato di detenzione”*) in favore degli aderenti all'associazione mafiosa (v. capo d'imputazione).

3.1.- Ma alla stregua del materiale probatorio esposto nel Capitolo precedente, il giudice di prime cure giunge alla conclusione che non possa ritenersi provato che l'imputato Marcello Dell'Utri nel 1992 abbia effettivamente in qualche modo istigato, sollecitato, stimolato o anche soltanto assecondato le minacce che il vertice di

Cosa Nostra ebbe a rivolgere al Governo allora in carica sotto forma di condizioni per la cessazione della strategia stragista.

Sul punto, l'accusa si fonda sostanzialmente sulle propalazioni di Giovanni Brusca e di Salvatore Cancemi.

Invero, il primo ha riferito che già nel momento in cui fu ucciso Salvo Lima l'organizzazione mafiosa si attendeva che qualcun altro si facesse avanti per offrirsi di prenderne il posto. Ma quando Brusca chiese a Riina, dopo la strage di Capaci (periodo indicato con qualche margine di incertezza, poiché in precedenza si era temporalmente riportato al periodo dopo l'uccisione di Lima), se qualcuno si fosse fatto effettivamente avanti, il medesimo Riina, tra gli altri soggetti (Ciancimino e Bossi), gli aveva fatto anche il nome di Dell'Utri: nome che, tuttavia, lo stesso Brusca non aveva indicato inizialmente.

Senonché, sempre Brusca ha riferito di un ulteriore incontro avuto con Riina circa venti giorni dopo il primo, nel quale quest'ultimo aveva manifestato disinteresse verso quei politici che precedentemente si erano proposti, ed invece si era mostrato soddisfatto perché qualcuno *“si era fatto sotto”* ed egli aveva così avanzato un *“papello”* di richieste quali condizioni per cessare le stragi.

Sulla collocazione temporale di quest'ultimo incontro, sulla definizione di *“papello”* e sulle conclusioni raggiunte riguardo alla natura ed al contenuto di questo ed alla sua origine la sentenza rinvia alle conclusioni esposte nella precedente Parte Terza.

Mentre per ciò che concerne l'indicazione nominativa di Dell'Utri, riferita a quella fase, così come quella di Bossi, sebbene potrebbe non sorprendere alla stregua di altre risultanze su talune iniziative politiche, dalle stesse dichiarazioni del Brusca non è dato ricavare un benché minimo effettivo collegamento di qualsiasi tipo tra una eventuale iniziativa dell'imputato Dell'Utri (e ciò a prescindere da ogni considerazione sulla tardività dell'indicazione di quest'ultimo da parte del detto dichiarante, comunque superabile in forza delle risultanze di alcune intercettazioni dei colloqui di Riina in carcere v. Parte Quinta della sentenza) e le richieste che, a un certo momento, Riina, mutando il suo intendimento di vendetta e di mera contrapposizione frontale allo Stato,

aveva ritenuto di avanzare a titolo di condizione per la cessazione della contrapposizione medesima e, quindi, delle stragi.

Lo stesso Brusca, infatti, ha riferito che Riina si era mostrato disinteressato all'approccio dei "politici" precedentemente da lui indicati, tra i quali Dell'Utri, ed ha quindi aggiunto che quando successivamente, invece, Riina gli aveva detto che qualcuno "si era fatto sotto" ed aveva mostrato per tale ragione soddisfazione, egli aveva "pensato" che si potesse trattare di quegli stessi soggetti citati nel precedente incontro (v. dich. Brusca: "..pensando io che erano sempre soggetti politici o appartenenti al mo..").

Dunque si è trattato, precisa la Corte, di una mera deduzione del dichiarante che non trova alcun riscontro né nelle copiose acquisizioni probatorie che consentono di ricollegare piuttosto quella indicazione di Riina all'iniziativa dei Carabinieri attuata per il tramite di Vito Ciancimino, né in qualsiasi altra delle acquisizioni probatorie pure esposte nel Capitolo precedente di questa Parte della sentenza.

D'altra parte, lo stesso Brusca ha dichiarato espressamente che il riferimento (anche) a Dell'Utri era stato da lui soltanto "immaginato" (v. dich. Brusca: "..lui parlava con qualche altro, io immagino con chi, però è una mia immaginazione e lasciamo stare"), perché in occasione di quel secondo incontro Riina non gli disse chi fossero i suoi interlocutori (v. ancora dich. Brusca: "No, non me l'ha detto.... .... In quella fase mi ha detto solo: "Cosa volete per finirla?" e ha consegnato questo papello, punto"), specificando, semmai, soltanto chi fosse il destinatario del "papello", il Ministro Mancino (v. dich. Brusca: "...le richieste erano assai e dette in tono arrabbiato, seccato e mi fa il nome di Mancino, l'onorevole Mancino, che 'sta richiesta era andata a finire a lui..."). E va sottolineato che, anche in questo caso, si tratta di una aggiunta del Brusca alle precedenti dichiarazioni ancora più tardiva e, quindi, sospetta, oltre che smentita dallo stesso Riina in occasione di uno dei suoi colloqui (quello del 12 agosto 2013) intercettati durante la detenzione che saranno esaminati più avanti.

Uguualmente, peraltro, Brusca nulla ha saputo dire sugli eventuali contatti in quel momento instaurati con Dell'Utri, anche in questo caso "immaginando" soltanto che

potessero essere avvenuti o attraverso Gaetano Cinà (v. dich. Brusca: “*Per quanto riguarda invece Dell’Utri non so altre fonti, ma questa è una deduzione, pensavo a Raffaele Ganci, attraverso il coimputato, l’altro Cinà, quello coimputato di Marcello Dell’Utri...*”), ovvero attraverso i Pullarà (v. dich. Brusca: “*E quindi ci poteva essere anche questo canale attraverso quest’altro canale per avere contatti con Dell’Utri...*”) e, quindi, attraverso i canali che già gli erano noti per pregresse vicende ricostruite ed accertate con le sentenze prima ricordate pronunziate all’esito del processo nei confronti di Marcello Dell’Utri.

In ogni caso, in ordine all’indicazione da parte di Brusca del Dell’Utri quale soggetto che già nell’immediatezza dell’uccisione di Salvo Lima si era proposto per prenderne il posto quale tramite con il mondo politico, difetta qualsiasi riscontro.

Riscontro che, in particolare, non può rinvenirsi neppure nelle propalazioni di Antonino Giuffrè, il quale, infatti, ha, sì, parlato di Dell’Utri subentrato nel ruolo che era stato di Salvo Lima, ma con riferimento ad un momento successivo, quello della fine del 1993 allorché si approssimava l’ufficialità della “discesa in campo” di Silvio Berlusconi con una nuova forza politica in vista delle elezioni della primavera del 1994. E, secondo Giuffrè, è soltanto nella seconda metà del 1993 che il ruolo che in precedenza era stato svolto da Vito Ciancimino nell’interesse di “cosa nostra” fu assunto da Marcello Dell’Utri (v. ancora dich. Giuffrè citate: “*Non lo so questo, cioè, c’è un discorso dell’83, post Ciancimino, di cui io diciamo non ho notizie. Riprendiamo tutto il discorso alla fine poi nella seconda metà del 93, con il discorso che ho detto, che ci si sia appoggiati su Dell’Utri, di altro non so, signor Presidente.... .. Allora diciamo che possiamo dire che il posto del Ciancimino era stato preso da Dell’Utri, questo lo posso tranquillamente asserire*”).

Tale indicazione, peraltro, appare più coerente con altre acquisizioni probatorie concernenti le elezioni politiche del 1994 (v. infra) e, d’altra parte, risulta confermata anche dalle sia pure più generiche indicazioni fornite da Stefano Lo Verso sulla scorta di alcune confidenze raccolte direttamente da Provenzano.

Infatti, Lo Verso ha raccontato che Provenzano, nel contesto di un discorso che aveva preso le mosse dall'uccisione di Salvo Lima, ad un certo punto, gli aveva fatto il nome di Marcello Dell'Utri come soggetto che aveva preso il posto di Lima quale referente politico dell'associazione mafiosa (v. dich. Lo Verso già riportate: “...*Io stavo dicendo che dopo queste confidenze del Provenzano, il Provenzano mi disse che dopo le stragi Marcello Dell'Utri si era avvicinato ai suoi uomini e che aveva preso il posto di Salvo Lima e che era diventato il referente..*”).

Senonché, secondo quanto ancora raccontato da Lo Verso, Provenzano aveva aggiunto che ciò era avvenuto dopo le stragi. Tale indicazioni, pur dovendosi dare atto della genericità di quella confidenza (fatta peraltro da Provenzano dopo oltre un decennio dai fatti e, quindi, senza alcuno specifico riferimento ad una delle stragi) collima con quella ben più precisa di Giuffré secondo cui soltanto nella seconda metà del 1993 (quindi, appunto, dopo le stragi del luglio 1993) il ruolo che in precedenza era stato svolto da Vito Ciancimino nell'interesse di “cosa nostra” fu assunto da Marcello Dell'Utri.

Peraltro, a riprova di tale collocazione temporale, v'è il fatto che anche in quel discorso del Provenzano riferito da Lo Verso il contatto con Dell'Utri è stato, poi, direttamente collegato con le elezioni politiche del 1994 e con l'appoggio dato a Forza Italia anche dallo stesso Provenzano (v. dich. Lo Verso: “..*E nel 1994 Provenzano mi disse: l'ho fatto votare io Forza Italia in Sicilia... .. lui mi dice che nel 1994, Forza Italia in Sicilia l'aveva fatto votare lui..*”), così come, d'altra parte, già noto al dichiarante (v. ancora dich. Lo Verso: “*E questo ne ho prova anche io, perché io sono stato uno di quelli che nel 94 ho partecipato a un convegno di Forza Italia...*”).

3.1.1.- Considerazioni pressoché analoghe la Corte ritiene debbano farsi anche per le propalazioni di Salvatore Cancemi.

Anzitutto, Cancemi nei suoi primi interrogatori non ha mai citato né Dell'Utri, né Berlusconi. Ma anche nell'interrogatorio del 15 marzo 1994, Cancemi si è limitato a riferire che, dopo le stragi di Capaci e via D'Amelio, Riina riteneva che lo Stato non

avrebbe reagito, ma avrebbe tentato di intavolare una trattativa attraverso importanti soggetti estranei a “cosa nostra”, che il collaborante non indicò (v. dich. Cancemi citate: “*..in concreto, per quello che sentivo da Riina e Biondino ..... si era certi che lo Stato non avrebbe reagito..... In sostanza, Riina ed il suo cerchio ristretto erano convinti, a mio parere, che quegli atti eclatanti avrebbero indotto lo Stato alla trattativa. Ciò, come ho detto a varie A.G., per effetto dei rapporti che loro avevano con persone esterne a cosa nostra, importanti. Ho più volte ribadito che si trattava, in questo caso, di persone che io non posso specificare.*”).

Soltanto dopo alcuni anni, dunque, Cancemi ha fatto per la prima volta i nomi di Dell’Utri e di Berlusconi.

In particolare, dal verbale e dalla relativa trascrizione dell’interrogatorio del 23 aprile 1998, risulta che il Cancemi in quella occasione ebbe, innanzitutto, a riferire che nel 1991 era stato convocato a casa di Guddo da Riina, il quale gli aveva detto di recarsi da Vittorio Mangano per dirgli di mettersi da parte nei rapporti con Berlusconi e Dell’Utri perché da quel momento intendeva occuparsene direttamente.

Nello stesso interrogatorio Cancemi ha poi riferito che, invece, nell’anno successivo, dopo la strage di Capaci, Riina aveva chiesto a Raffaele Ganci e ad altri se volessero aggiungere qualche richiesta di loro interesse a quelle che lo stesso Riina aveva già scritto in un biglietto che intendeva recapitare a Dell’Utri e Berlusconi (“*..credo che è stato nel ’92.. ... ..Riina un giorno ci siamo incontrati, io Riina, ,* specificando che Riina intendeva in un certo senso “investire” su questi ultimi portandoli, in un futuro a comandare.

Le predette dichiarazioni sono state, infine, sostanzialmente ripetute e confermate da Cancemi in occasione del suo esame dibattimentale avvenuto nelle udienze del 17, 23, 24 e 29 giugno 1999 nel processo per la strage di via D’Amelio.

In tale occasione, infatti, Cancemi, in estrema sintesi, ha confermato sia l’episodio precedente del 1991 quando Riina gli aveva detto di avvisare Vittorio Mangano di mettersi da parte nei rapporti con Dell’Utri e Berlusconi in quanto intendeva gestirli direttamente, aggiungendo, peraltro, che nel medesimo periodo Riina, parlandogli della

prospettiva di un investimento della Fininvest a Palermo, aveva fatto cenno a possibili benefici; sia l'incontro con Riina che precedette la strage di Capaci nel quale quest'ultimo aveva detto di essersi incontrato con "persone importanti" non meglio specificate; sia, infine, la riunione del 1992 in cui Riina aveva espressamente fatto i nomi di Dell'Utri e Berlusconi, aggiungendo, peraltro, che a tale riunione era presente anche Giovanni Brusca (v. ancora dich. Cancemi citate: "*Sì, sì, mi ricordo che c'era, appunto, quando io ho detto che qualcuno di noi dovevamo dire... sì, sì, c'era anche Brusca Giovanni, sì*").

Il giudice di prime cure rimanda alle già segnalate criticità delle dichiarazioni di Cancemi soprattutto derivanti dal ritardo delle dichiarazioni che chiamano in causa Dell'Utri e Berlusconi, inizialmente – e per alcuni anni – mai citati.

E, però, precisa che il ritardo ha riguardato anche altri aspetti delle dichiarazioni del Cancemi non meno (anzi molto più) rilevanti, quale quello delle sue conoscenze relative alla strage di via D'Amelio inizialmente totalmente negate e che, tuttavia, quando poi le dichiarazioni sono state rese, hanno trovato alcuni importanti riscontri, tra i quali, da ultimo, del tutto inatteso, impreveduto ed imprevedibile, nelle parole di Riina che hanno confermato l'accelerazione improvvisa della decisione di uccidere il Dott. Borsellino.

Ed un ulteriore straordinario ed eccezionale riscontro all'episodio raccontato da Cancemi relativo all'invito di Salvatore Riina ad informare Vittorio Mangano che da quel momento non avrebbe dovuto più occuparsi dei contatti con Dell'Utri e Berlusconi perché lo stesso Riina li aveva ormai "nelle mani", si rinviene nelle parole di Salvatore Riina intercettate in carcere il 29 settembre 2013 ("*...ma nuatri bisogno ri Giovanni avemu pi Dell'Utri?..*").

3.1.2.- A parere della Corte non serve comunque approfondire ulteriormente l'attendibilità delle dichiarazioni del Cancemi concernenti Dell'Utri e Berlusconi, dal momento che dalle stesse parole del predetto collaborante non è dato ricavare alcun elemento che possa, da un lato, riscontrare e supportare il racconto di Giovanni Brusca

e la conseguente ipotesi accusatoria secondo cui Dell'Utri si "propose" ai mafiosi già nel 1992, subito dopo l'omicidio di Lima, in luogo di quest'ultimo, come nuovo "interlocutore degli esponenti di vertice di "Cosa Nostra" per le questioni connesse all'ottenimento dei benefici" (v. capo di imputazione) in favore degli associati mafiosi; e, dall'altro lato, l'ulteriore contestazione secondo cui il medesimo Dell'Utri, già nel 1992, abbia in quel modo agevolato o sollecitato le minacce che, poi, effettivamente furono rivolte al Governo dell'epoca ovvero anche soltanto se ne sia fatto intermediario verso quest'ultimo.

Ed invero, quanto al primo profilo, come si è visto, Cancemi, non soltanto non ha fatto alcun cenno al Lima, ma, anzi, ha collocato l'iniziativa di Riina (e, quindi, non di Dell'Utri) nel 1991 o, forse, addirittura già nel 1990 e ciò senza trascurare che non può neppure escludersi, perché Riina non lo specificò, che i benefici allora attesi da Cosa Nostra potessero essere di tipo economico in relazione ai possibili investimenti di Berlusconi in Sicilia ed al denaro che ne sarebbe derivato come già era accaduto per le antenne televisive e per la Standa.

L'unico riferimento all'omicidio Lima da parte del Cancemi, semmai, riguarda l'accenno all'incontro che, dopo tale omicidio, Riina aveva avuto con "persone importanti", che, però, Cancemi, anche nella seconda fase della sua collaborazione, non ha mai esplicitamente indicato in Dell'Utri e Berlusconi.

Quanto al secondo profilo, invece, è sufficiente rilevare che anche dal racconto del Cancemi della riunione fatta dopo la strage di Capaci, a prescindere da ogni altra possibile considerazione, non è dato ricavare un ruolo sollecitatorio o anche qualsiasi altra iniziativa di Dell'Utri stimolatrice della volontà di Riina di formulare richieste minacciose da rivolgere al Governo allora in carica.

Né, d'altra parte, dal complesso di tutta l'istruttoria dibattimentale svolta, è mai emerso un qualsiasi ruolo di Dell'Utri idoneo a collegarlo con i Governi dell'epoca, presieduti da Andreotti (fino al giugno 1992), da Amato (fino al maggio 1993) e, infine, da Ciampi, che precedettero quello presieduto da Berlusconi (dal maggio 1994) e, quindi, idoneo a sostenere l'ipotesi accusatoria che il detto imputato, proponendosi – o anche



soltanto essendo individuato – quale intermediario di quei Governi precedenti quello guidato da Berlusconi, possa avere rafforzato l'intendimento di “cosa nostra” di minacciare i Governi medesimi per ottenere già da questi i pretesi benefici per gli associati mafiosi.

Anzi dalle parole del Riina intercettate in carcere nel 2013 si rinviene la definitiva conferma che quest'ultimo in quell'anno 1992 e sino al suo arresto aveva, di fatto, “snobbato”, non ritenendolo allora abbastanza importante, Silvio Berlusconi e, quindi, anche Dell'Utri che ne fungeva da intermediario verso “cosa nostra” (v. intercettazioni del 22 agosto e 29 settembre 2013).

La sentenza segnala poi che v'è anche un'altra intercettazione delle conversazioni del Riina, quella del 5 settembre 2013 – meglio illustrata nella successiva Parte Quinta – nella quale Riina racconta di avere appreso di una visita fatta da Provenzano a Dell'Utri a Como, pur dicendo di non sapere se ciò fosse effettivamente accaduto (“...*Però iu aveva sempri... che questo Binnu e questo Marcello (incomprensibile) iri a truvallu (incomprensibile)... ci ricìa (incomprensibile) ma iddu ci riceva (incomprensibile) Binnu stai attento... .. Però... se è vero chi ci iu a... a Como... ma vieru è?...*”): ciò sembra avallare il fatto che i contatti con Dell'Utri furono ripresi soltanto dopo l'arresto del Riina (che, infatti, non ha conoscenza diretta di quanto accaduto) e, quindi, come si è visto sopra, soltanto dopo le stragi del 1993 in vista dei nuovi assetti politici che iniziavano a delinearsi.

3.1.3.- Ciò posto, La Corte perviene quindi alla conclusione che non v'è alcuna prova che Marcello DELL'UTRI abbia fatto o anche solo si sia proposto come intermediario dei Governi in carica negli anni '92 e '93 per conto di Cosa Nostra, così da farsi latore e quindi agevolando, e tanto meno sollecitando, la condotta criminosa di minaccia a corpo politico dello Stato.

## **CAPITOLO 4 quater**

### **LA RINNOVAZIONE DELLA MINACCIA NEI CONFRONTI DEL GOVERNO BERLUSCONI**

4.- Escluso che l'imputato Marcello Dell'Utri abbia avuto un ruolo nelle vicende del 1992 e, quindi, nella minaccia che fu formulata dall'associazione mafiosa Cosa Nostra nei confronti dei Governi Amato e Ciampi, la Corte d'Assise passa ad esaminare se l'imputato abbia posto in essere condotte idonee a provocare o rafforzare nei responsabili mafiosi l'intento di rinnovare ancora la minaccia questa volta nei confronti del Governo Berlusconi.

A tal fine reputa però necessario muovere da alcune premesse fattuali che, nell'ottica dell'accusa, costituiscono l'antecedente di tale minaccia e che pure sono state oggetto di attività istruttoria dibattimentale.

La prima di tali premesse è costituita dall'iniziale progetto di Cosa Nostra di dare luogo ad una iniziativa politica di carattere autonomista creando un proprio movimento politico denominato "Sicilia Libera".

#### **4.1.- L'origine del movimento autonomista "SICILIA LIBERA"**

Il teste Serafini, con l'informativa della D.I.A. del 31 gennaio 1998, acquisita all'udienza del 13 novembre 2015 e con la testimonianza resa nel dibattimento all'udienza del 22 ottobre 2015, ha ampiamente riferito sui progetti politici di carattere autonomista che sin dall'inizio degli anni novanta iniziarono a svilupparsi suscitando anche taluni interessi delle associazioni mafiose operanti nell'Italia meridionale che intravidero i vantaggi che sarebbero potuti derivare per esse quanto meno da un'ulteriore accentuazione delle autonomie locali se non da un'effettiva separazione di carattere federativo.

Le indagini effettuate dalla DIA hanno fatto emergere collegamenti dei nuovi movimenti autonomisti di quegli anni sia con ambienti della destra anche eversiva, sia

con ambienti della massoneria deviata, sia, infine, con ambienti della criminalità organizzata di tipo mafioso.

Emblematica di un simile connubio è, ad esempio, quella iniziativa congressuale della Lega Meridionale Centro Sud Isole (movimento pressoché parallelo agli altri che nel nord e nel centro d'Italia si costituirono contestualmente per opera di Stefano Menicacci, già legale di Stefano Delle Chiaie) che fu diretta a proporre, tra le altre, le candidature politiche, da un lato, di Licio Gelli e, dall'altro, di Vito Ciancimino che pure ebbe a partecipare personalmente a quel congresso.

Il teste Serafini ha anche riferito di un comizio tenuto personalmente da Stefano Delle Chiaie sul finire del 1991 in Sicilia e sulla proposta avanzata dallo stesso, tra l'altro, dell'abolizione delle "leggi eccezionali", che indubbiamente avrebbe potuto suscitare l'interesse dell'associazione mafiosa "cosa nostra" in quanto riferita anche alla legislazione antimafia di carattere speciale.

E tra i referenti siciliani di quella Lega si segnalano Antonino Strano (di cui emergevano già contatti sia con ambienti di Ordine Nuovo, sia con il noto Pietro Rampulla, successivamente compartecipe della strage di Capaci) e Giuseppe Lipera, i quali, il successivo 28 ottobre 1993, avrebbero costituito il movimento federalista Sicilia Libera di Catania in parallelo all'analoga iniziativa palermitana della fondazione, in data 8 ottobre 1993, di Sicilia Libera di Palermo ad opera, tra gli altri, di Vincenzo Edoardo La Bua (che nel prosieguo costituirà, però, un circolo della nuova formazione politica di Silvio Berlusconi denominata Forza Italia) e di Tullio Cannella. Ancora, dalla testimonianza di Serafini si evince che Sicilia Libera Palermo e Sicilia Libera Catania furono in contatto tra di loro per il tramite del Principe Domenico Orsini (frequentatore della Villa Vanda di Licio Gelli), oltre che dello stesso Tullio Cannella, che è la fonte principale che ha disvelato i retroscena di quel progetto politico, e dei sotterranei legami tra il movimento Sicilia Libera e Cosa Nostra.

E la sentenza ne richiama quindi le dichiarazioni più significative rese sul tema (pagg. 4323-439), rimarcando come l'iniziativa della fondazione di Sicilia Libera, debba farsi risalire direttamente a Bagarella, il quale incaricò a tal fine Tullio Cannella e si attivò

per reperire alcuni collaboratori per i diversi territori siciliani, che avrebbero dovuto individuare anche personaggi di spicco che potessero fare da catalizzatori di consensi elettorali.

E che l'autorizzazione di Bagarella rispecchiasse un conforme deliberato dei vertici dell'organizzazione mafiosa fu confermata a Cannella dal fatto che Bagarella, dopo le prime esternazioni, gli disse che si sarebbe prima consultato anche con Bernardo Provenzano e solo successivamente, quindi, gli diede l'autorizzazione a procedere in quel progetto.

Fu, dunque, in forza di tale autorizzazione del Bagarella che Tullio Cannella si occupò materialmente di individuare alcuni collaboratori per l'attuazione del progetto, tra i quali, come si è già detto sopra, vi fu anche Vincenzo Edoardo Lo Bue, scelto perché massone ed in rapporti con il Principe di San Vincenzo, che, a sua volta, così ebbe ad incontrarsi con Bagarella, contatti e iniziative che il dichiarante colloca tra settembre e novembre del '93.

Lo stesso Cannella ha ancora riferito anche di un incontro che verso la fine del 1993 si tenne tra i rappresentanti dei vari movimenti separatisti, presenti anche esponenti della Lega Nord, a Lametia Terme ed al quale parteciparono, quindi, anche alcuni rappresentanti di Catania, tra i quali quel Nino Strano di cui si è già detto sopra ed anche tale Nando Platania, direttore del Mercato ortofrutticolo di Catania, che gli fu presentato da un affiliato mafioso, soggetto risultato essere in contatto con Marcello Dell'Utri secondo quanto emerso dall'esame di una delle agende personali sequestrate a quest'ultimo ed in particolare da un'annotazione riportata proprio in un giorno, il 21 dicembre, della fine dell'anno 1993 di cui si è detto.

D'altra parte, sempre a dire di Cannella, Bagarella aveva informato di quell'iniziativa politica anche i fratelli Graviano, i quali si erano messi a disposizione, tant'è che il primo incontro pubblico per la presentazione del movimento avvenne all'Hotel San Paolo di via Messina Marine, ancorché essi, per quel che Filippo Graviano ebbe a dire personalmente al Cannella, fossero scettici sulla detta iniziativa e preferissero portare avanti alcuni importanti contatti politici che già avevano intrapreso.

Le iniziative parallele di così importanti esponenti di rilievo dell'organizzazione mafiosa, che infine prevalsero anche sull'idea del partito in proprio di Bagarella, svuotarono, di fatto, alla fine dello stesso 1993 il progetto di Sicilia Libera, che, infatti, fu pressoché abbandonato già in occasione delle elezioni comunali di Palermo del novembre di quell'anno, tanto che Bagarella stesso si disinteressò della formazione della lista.

4.1.1.- Conformi indicazioni, del resto, sono venute dagli altri collaboratori di giustizia compulsati sul medesimo tema.

Giovanni Brusca conferma la riconducibilità del progetto della fondazione di Sicilia Libera a Bagarella (*“...a un dato punto Leoluca Bagarella mi dice che assieme a Tullio Cannella stanno portando avanti questo soggetto politico... ..già siamo nel '93... ..Sicilia libera è un movimento politico che io apprendo per bocca di Leoluca Bagarella, che mi dice che era stato un progetto politico costituito da lui assieme a Tullio Cannella e a un certo Lo Bue, credo così si dovesse chiamare...”*).

Antonino Giuffrè, a sua volta, ha confermato che anche Provenzano nel 1993 era alla ricerca di un soggetto che potesse rimpiazzare Lima e che, però, verso la fine del 1993 era prevalsa l'idea di formare un nuovo movimento politico (v. ancora dich. Giuffrè: *“..sul finire del 93, si metterà a vedere, a prendere corpo la formazione di un nuovo soggetto politico che siccome Cosa Nostra era alla ricerca e cercava in tutti i modi, o in forma autonoma, o in forma non autonoma..”*).

Ma tanto Cannella, quanto Brusca e Giuffrè hanno concordemente riferito che ad un certo momento in “cosa nostra” maturò l'idea che potesse essere più proficuo appoggiare un nuovo movimento politico, la cui nascita, in quel medesimo periodo, iniziava a preannunciarsi in vista delle elezioni politiche che si sarebbero svolte nella successiva primavera del 1994.

In Cosa Nostra si ebbe notizia dell'imminente nascita di quel nuovo movimento politico ancor prima della sua ufficializzazione e ciò comportò, sostanzialmente, il progressivo abbandono del progetto di Sicilia Libera.

In proposito, Tullio Cannella ha riferito che aveva appreso della imminente nascita del nuovo partito di Berlusconi in ambienti di Cosa Nostra prima della presentazione ufficiale e che certamente da ben prima, forse addirittura dai primi mesi del 1993, ne era informato anche Bagarella, come lo stesso CANNELLA ebbe a dichiarare in un interrogatorio del 25 novembre 1997.

E questa conoscenza anticipata da parte di Cosa Nostra della nuova iniziativa politica di Silvio Berlusconi trapela dalle dichiarazioni di Antonino Giuffré già prima riportate (“... *in tutta onestà potrei anche dire che ufficiosamente già qualche mese prima girava voce di questa discesa in campo...*”).

Tale anticipazione della conoscenza del progetto di dar vita ad un nuovo soggetto politico dato temporale è stato fortemente contestato dalle difese degli imputati e, specificamente, soprattutto dalla difesa di Marcello Dell’Utri; ma, replica la Corte d’Assise, anche a volere tralasciare le risultanze che portano a retrodatare le prime “avvisaglie” della “discesa in campo” di Silvio Berlusconi addirittura al 1992 (in relazione a quei “corsi di formazione” ed ai comitati di partecipazione di cui ha riferito il teste Ezio Cartotto che ne fu protagonista insieme a Marcello Dell’Utri che glieli commissionò), basta ricordare che il teste Ezio Cartotto ha datato con certezza (anche per un incidente che gli era occorso il giorno precedente) nei primi di aprile del 1993 un colloquio che egli stesso ebbe con Berlusconi e Craxi avente ad oggetto la nuova iniziativa politica di Berlusconi e la conseguente decisione di por termine alla riservatezza sull’iniziativa sino ad allora mantenuta.

Da quel momento, dunque, non v’è dubbio che molti iniziarono a venire a conoscenza di quell’intendimento di Silvio Berlusconi (e, d’altra parte, osserva la Corte d’Assise, anche sotto il profilo logico, non è certo credibile che una decisione, di così grande rilievo e tale da richiedere per la sua riuscita una attenta preparazione anche nelle sedi locali oltre che alcuni atti formali costitutivi, possa essere maturata soltanto pochi giorni prima dell’inizio della campagna elettorale); e non è, pertanto, inverosimile che, grazie agli accertati rapporti di Marcello Dell’Utri con esponenti mafiosi quali Gaetano Cinà e Vittorio Mangano, oltre che con altri esponenti della mafia catanese, nell’ambito

di Cosa Nostra possa essere giunta la notizia della nuova iniziativa politica così come anche in questa sede confermato dai collaboratori di Giustizia prima ricordati.

D'altra parte, che il canale delle conoscenze di "cosa nostra" possa essere stato quello di Marcello Dell'Utri è confermato dal fatto che è proprio a quest'ultimo che i mafiosi di diverse appartenenze decidono di rivolgersi per giungere sino a Silvio Berlusconi.

#### **4.2.- L'interlocuzione di Cosa Nostra con Marcello DELL'UTRI in occasione delle elezioni politiche del 1994.**

La sentenza dà per provato, anzitutto sulla scorta di convergenti propalazioni dei collaboratori di giustizia, che, con la finalità di sfruttare la nuova forza che si accingeva a debuttare nel panorama politico nazionale per iniziativa di Silvio Berlusconi, alcuni esponenti dell'organizzazione mafiosa siciliana, di diversa appartenenza e provenienza, ritennero utile servirsi anche di Marcello Dell'Utri per ottenere benefici per gli associati.

Antonino Giuffré ha riferito che, ad un certo momento, già sul finire dell'anno 1993, con le prime notizie sulla "discesa in campo" di Silvio Berlusconi, cominciò a maturare in "cosa nostra" (tanto nell'ala che faceva capo a Riina, quanto in quella facente capo a Provenzano) l'idea di allacciare nuovi contatti con Marcello Dell'Utri perché questi potesse fare da tramite con Berlusconi anche per questa iniziativa politica così come già aveva fatto in passato per le vicende estorsive; e indica questa presa di contatti come il preludio a tutta una nuova stagione dei rapporti tra Cosa Nostra e la politica (*".....si apre un nuovo capitolo tra Cosa Nostra e politica, con quali risultati poi la storia l'abbiamo visto tutti, comunque il discorso del 93 – 94 è questo, che poi tutti ci adopereremo, io per primo, per portare avanti e dare una mano, un aiuto a questo nuova formazione politica che stava nascendo e che poi nascerà, e che poi diciamo prenderà il comando, avrà il comando politico in Italia"*).

Fu in tale contesto, dunque, che, secondo Giuffré, Marcello Dell'Utri venne ad assumere il ruolo che fino al suo arresto era stato svolto da Vito Ciancimino.

Tale propalazione del Giuffrè, peraltro, trova riscontro anche nelle confidenze raccolte da Stefano Lo Verso direttamente da Provenzano nel periodo (gennaio 2004) nel quale lo aveva ospitato in una sua abitazione.

Lo Verso, infatti, ha riferito che Provenzano gli aveva fatto il nome di Marcello Dell'Utri come soggetto che aveva preso il posto di Lima quale referente politico dell'associazione mafiosa dopo le stragi e che, per tale ragione, lo stesso Provenzano si era a quel punto personalmente impegnato nella campagna elettorale in favore di Forza Italia.

E tra gli esponenti mafiosi che avevano maturato l'idea di avvalersi dei risalenti rapporti con Marcello Dell'Utri per raggiungere Berlusconi, Giuffrè ha indicato anche i fratelli Graviano (v. dich. Giuffrè prima riportate: “...*Questo è un discorso che è maturato dentro Cosa Nostra, quindi è un discorso nostro, maturato nell'ambito di Provenzano, di Aglieri, di quelle persone che ancora... dei Graviano..*”).

Infatti, ancora secondo Giuffrè, in quell'ultimo periodo, i contatti con Dell'Utri erano stati ripresi dai Graviano (v. dich. Giuffrè: “..*Marcello Dell'Utri era... E queste sono notizie sempre nell'ambito palermitano, era ultimamente in contatto con Brancaccio e in modo particolare diciamo era in contatto con i Graviano, con i fratelli Graviano, Giuseppe e Filippo Graviano...*”), così come egli ebbe ad apprendere direttamente da Provenzano (“...*Questo l'ho appreso da Provenzano e dai discorsi fatti, come ho detto ieri, e vado a ripetere, dal Provenzano, da Carlo Greco, da Pietro Aglieri, eccetera, eccetera*”).

Tale indicazione collima pienamente con quanto riferito da Tullio Cannella, secondo cui, quando egli si rivolse ai Graviano per ottenere supporto nell'iniziativa di Sicilia Libera, questi ultimi, pur manifestando disponibilità, rappresentarono di preferire la diversa strada degli “agganci potenti” con la politica che gli stessi vantavano.

Sotto il profilo temporale, quindi, un primo punto fermo della nuova strategia delineatasi in Cosa Nostra con la decisione di puntare sulla nuova forza politica affacciatasi nel panorama nazionale avvalendosi della intermediazione di Marcello Dell'Utri, si ricava dalle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza concernenti l'incontro che



questi ebbe il 19 o il 20 gennaio 1994 a Roma con Giuseppe Graviano e di cui si è già detto sopra.

Gaspere Spatuzza, della cui elevata attendibilità si è già in precedenza detto unitamente ai copiosi riscontri acquisiti (ivi compreso quello sulla contestuale presenza a Roma di Marcello Dell'Utri), ha riferito, infatti, che allorché in quell'occasione ebbe ad incontrare, presso il Bar Doney di Roma, Giuseppe Graviano, questi, con espressione felice, gli disse di avere ottenuto ciò che volevano grazie a “persone serie” subito indicate in Silvio Berlusconi e nel “compaesano” Dell'Utri che aveva fatto da intermediario e che, quindi, si erano “messi il paese nelle mani” (v. dich. Spatuzza già prima riportate: “...già anche prima quando io... prima di entrare al bar noto in Giuseppe Graviano un'espressione felice. Quindi entrando dentro ancora più felice, quando ci siamo seduti con quell'espressione sempre gioiosa mi comunica che avevamo chiuso tutto... .. sempre con quell'espressione gioiosa mi comunica che avevamo chiuso tutto... .. Che avevamo ottenuto tutto quello che cercavamo, grazie a delle persone serie che avevano portato avanti questa cosa... .. Che avevano portato avanti questa cosa avevano chiuso tutto e aggiunge che non erano come... un discorso che a me mi vede anche partecipe, come quei quattro, perdonatemi il termine, crasti. Di nuovo chiedo perdono per il linguaggio un po' scorretto, dei socialisti che prima ci avevamo dato i voti e poi ci avevano fatto la guerra.... .. “Cioè visto l'attività di queste persone – dice – ve l'avevo detto che le cose andavano a finire bene” di tutto quello che lui mi aveva prospettato lì a Campofelice di Roccella.... .. che avevamo chiuso tutto e ottenuto quello che cercavamo grazie a queste persone che avevano portato avanti questa cosa, di cui mi menziona il nome di Berlusconi. Al che io rimasi un po' sbalordito, perché Berlusconi conoscevo quello del Canale 5, addirittura gli dissi: “Ma quello del Canale 5?”, diciamo che lui ha detto di sì. Tra cui c'è di messo un nostro compaesano, Dell'Utri. Quindi a questo punto che avevamo chiuso tutto, ottenuto quello che cercavamo... cioè che grazie anche a queste persone c'eravamo messi addirittura il Paese nelle mani.... .. La prospettiva era che nel

*bar mi viene comunicato che avevamo chiuso tutto attraverso Berlusconi e Dell'Utri, di cui successivamente a questo me lo trovo Presidente del Consiglio...”).*

In tale contesto, dunque, matura in Cosa Nostra” (tanto nell’ala facente capo agli alleati di Riina, tanto nell’ala contrapposta facente capo a Provenzano) la decisione di appoggiare il neo costituito partito politico “Forza Italia” nella convinzione che, grazie al canale diretto con il suo fondatore Silvio Berlusconi garantito dai risalenti e ampiamente sperimentati rapporti con Marcello Dell’Utri, si sarebbero potuti ottenere i benefici per i quali tutta l’organizzazione mafiosa si era impegnata sin dalla metà del 1992.

E non è un caso, a parere del giudice di prime cure, che, *sebbene già da alcuni mesi vi fossero stati significativi segnali della “discesa in campo” di Berlusconi, tale partito nasce poi ufficialmente, con l’apporto determinante di Marcello Dell’Utri, proprio negli stessi giorni in cui Giuseppe Graviano, con espressione felice e gioiosa, manifesta a Spatuzza la propria soddisfazione per le prospettive favorevoli all’organizzazione mafiosa che l’affermazione di quel nuovo partito lasciava prevedere.*

4.2.1.- Anche per quanto concerne l’entusiastica e convinta mobilitazione di tutta Cosa Nostra a favore di Forza Italia in occasione della competizione elettorale del ’94, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia escussi sono un coro unanime. E la sentenza riassume le più significative, già comunque passate in rassegna, come quelle di Giuffrè e di Ciro Vara, il quale ha tenuto a precisare che ciò non si significa che non vi fosse una direttiva in tal senso dei vertici di “cosa nostra”, perché, comunque, in favore di Forza Italia erano schierati anche tutti gli esponenti mafiosi in diretto contatto con i predetti vertici palermitani; e quindi, anche se non gli fu mai esplicitato, certamente vi era stata, in tal senso, una direttiva proveniente dai vertici dell’associazione mafiosa (*“...ma nel momento in cui che anche Domenico Vaccaro era in contatto con Provenzano e anche lui che non è che era uno che si occupava tanto di politica Vaccaro, perché lo conosco bene, parlava pure di votare Forza Italia, ci sarà stato*

*una direttiva dai vertici, diciamo, dal vertice di Cosa Nostra... .. Perché quello era il rappresentante provinciale e tutte le famiglie mafiose...”).*

D'altra parte, Vara ha, poi, confermato che, in realtà, vi fu un incontro prima delle elezioni in cui Giuffré invitò a votare Forza Italia, e ciò alla vigilia delle elezioni politiche del '94 (mentre a gennaio del '94 c'era stato l'altro incontro in cui lo stesso GIUFFRÉ aveva comunicato che PROVENZANO mandava a dire che bisognava smettere con le stragi).

Nello stesso senso depongono anche le dichiarazioni di Stefano Lo Verso prima già riportate a proposito dell'impegno personale del medesimo nella campagna elettorale del 1994 e un ulteriore riscontro, particolarmente importante perché indicativo della volontà di Bagarella e, quindi, di fatto, di Riina, si trae dalle dichiarazioni di Tullio Cannella, laddove rammenta che gli fu espressamente detto che erano state date assicurazioni sul fatto che la nuova forza politica si sarebbe interessata dei problemi che stavano più a cuore dei mafiosi (v. esame di Tullio Cannella: “...avevano avuto delle assicurazioni che chiaramente la nuova forza politica si sarebbe interessata di risolvere alcuni dei problemi che stavano a cuore chiaramente all'organizzazione criminale... .. Erano i problemi come il 41 bis, erano i Carabinieri come la Legislazione sui collaboratori di giustizia e così via di seguito, soprattutto il carcere duro e tutte queste cose così...”); ed ha aggiunto che lo stesso Bagarella lo sollecitò a recarsi ad un comizio di Berlusconi e, quando poi egli aveva riferito a Bagarella alcune frasi pronunziate durante quel comizio da Berlusconi contro la mafia, lo stesso Bagarella gli aveva risposto di non preoccuparsi perché comunque Berlusconi aveva assunto impegni con loro.

E a riprova della sicura volontà di Bagarella di sposare l'iniziativa del nuovo partito berlusconiano, Cannella ha riferito, non soltanto che Bagarella lo invitò, ad un certo momento, a sospendere ogni attività in favore di Sicilia Libera per sostenere i candidati di Forza Italia, ma che, addirittura, lo stesso Bagarella gli chiese, poi, se volesse indicare qualche soggetto da candidare con Forza Italia, proponendogli, quindi, di incontrare, a tal fine, Vittorio Mangano.

Tale ultima dichiarazione riferita a Vittorio Mangano, peraltro, converge con una dichiarazione di Giusto Di Natale secondo cui anche Guastella, altro esponente mafioso in quel periodo particolarmente vicino a Bagarella, indicò nel medesimo Mangano il soggetto che, grazie ai rapporti che aveva con Dell'Utri, direttamente e anche per il tramite del genero, avrebbe potuto favorire qualche candidatura proposta dai mafiosi. E, sempre secondo quanto riferito da Cannella per averlo saputo direttamente da Bagarella, avvenne effettivamente che alcuni personaggi vicini a Cosa Nostra che pure erano stati individuati come possibili candidati di Sicilia Libera, furono, poi, candidati in Forza Italia e furono appoggiati da "cosa nostra" avendo dato preventive garanzie di tutelarne gli interessi.

Ancora più esplicito sull'appoggio a Forza Italia deciso dai vertici di "cosa nostra" è stato, poi, Emanuele Di Filippo, altro soggetto allora particolarmente vicino a Bagarella, il quale, infatti, ha riferito che gli arrivò l'indicazione di votare, appunto, Forza Italia per ottenere la modifica del 41 bis e della legge sui collaboratori di Giustizia e ciò per volere espresso dei vertici di allora di Cosa Nostra.

Ugualmente nel medesimo senso convergenti sono anche le propalazioni di Angelo Siino, il quale pure, in occasione delle elezioni politiche del 1994, ricevette nel carcere ove si trovava detenuto l'indicazione di fare votare per Forza Italia.

Infine, quanto al versante palermitano di Cosa Nostra", vi sono le dichiarazioni di Giuseppe Monticciolo secondo il quale fu Brusca in persona a dirgli di diffondere tra gli associati l'ordine di far votare Forza Italia, perché, ancora secondo quanto dettogli da Brusca, Forza Italia avrebbe risolto i problemi dei mafiosi, motivo per il quale egli si era, poi, personalmente ed effettivamente adoperato per far votare "a tappeto" Forza Italia (*"...Sono andato... l'ho detto al capo famiglia di Morreale, l'ho detto al capo famiglia di Camporeale, a mio suocero di San Cipirrello e tanti altri, ora non mi ricordo più"*).

Analoghe e convergenti risultanze sono state acquisite anche riguardo alle "famiglie" mafiose della restante parte della Sicilia, come si evince dalle dichiarazioni di Filippo Malvagna e di Angelo Cappello.

Può quindi ritenersi ampiamente provato che, in occasione della campagna elettorale per le elezioni politiche del 1994, le cosche mafiose decisero di appoggiare il nuovo partito politico fondato da Silvio Berlusconi nella prospettiva di ricavarne vantaggi e benefici; ma maturarono tale decisione anche perché fecero affidamento sulle “assicurazioni” e sulle “garanzie” ricevute attraverso Marcello Dell’Utri.

A ciò dunque si giunse all’esito delle parallele iniziative verso Marcello Dell’Utri (del quale, all’interno di Cosa Nostra era noto a tutti il ruolo svolto da molti anni quale intermediario tra l’organizzazione mafiosa e Silvio Berlusconi) tanto dell’ala stragista di “cosa nostra” nella persona di Giuseppe Graviano (ed in un secondo momento, dopo l’arresto di quest’ultimo, come si vedrà, nelle persone di Leoluca Bagarella e Giovanni Brusca), quanto dall’ala che a questa si contrapponeva e voleva la cessazione delle stragi nella persona di Bernardo Provenzano: ma, aggiunge la Corte, *senza che ciascuna abbandonasse le proprie posizioni*.

In particolare, a parere del giudice di prime cure, Graviano e, quindi, tanto più dopo il suo arresto, Brusca e Bagarella intendevano proseguire nella pregressa strategia continuando a commettere stragi (ad iniziare da quella dello stadio Olimpico organizzata da Graviano e per fortuna fallita) ed a minacciarne ulteriori per ottenere ciò che Cosa Nostra da tempo chiedeva alle Istituzioni; Provenzano, nel contempo, agiva separatamente e, come detto, parallelamente per iniziare una nuova fase di restaurazione dei rapporti con la politica e, quindi, per superare la fase delle stragi, così come si ricava chiaramente dalle risultanze prima esposte.

Quanto alla strategia del Graviano, depone in tal senso l’incontro che il predetto ebbe con Gaspare Spatuzza a Roma nel gennaio 1994, allorché il predetto Graviano si mostrò felice di fronte alla prospettiva di “mettersi il Paese nelle mani” grazie ai suoi contatti con “persone serie” che avevano “portato avanti le cose”.

Quanto al Provenzano, ritornano le parole del Giuffré secondo il quale Provenzano, riferendosi a Dell’Utri, gli aveva detto che si trovavano “in buone mani” (v. dich. Giuffré già sopra riportate: “...mi ha dato lo sta bene dicendomi una frase che io non posso più dimenticare: siamo in buone mani. E quando parliamo di buone mani,

*parliamo di Dell'Utri e del nuovo movimento politico diciamo che si affaccia e che prenderà il posto successivamente...”*), sia le parole di Ciro Vara, secondo il quale, nel medesimo periodo dell’inizio del 1994, per quanto appreso da Giuffré, Provenzano mentre ribadiva che le stragi dovevano cessare perché la situazione era cambiata e non convenivano più, nel contempo invitava – lo fece in occasione di un successivo incontro nella primavera del ’94 - a votare Forza Italia nelle imminenti elezioni politiche; sia, infine, le parole di Stefano Lo Verso riguardo ad alcune confidenze ricevute direttamente dal Provenzano.

Quanto all’iniziativa di Provenzano di contattare direttamente Marcello Dell’Utri, si deve registrare anche l’intercettazione del 5 settembre 2013 di una conversazione in carcere di Riina nel corso della quale quest’ultimo fa cenno di avere appreso di una visita di Provenzano a Dell’Utri a Como, pur dicendo di non sapere se ciò fosse effettivamente accaduto ( *“...Però iu aveva sempri... che questo Binnu e questo Marcello (incomprensibile) iri a truvallu (incomprensibile)... ci ricia (incomprensibile) ma iddu ci riceva (incomprensibile) Binnu stai attento... ....  
....Però... se è vero chi ci iu a... a Como... ma vieru è? ...”*).

\*\*\*

Ma accanto alle iniziative di contatti con Marcello Dell’Utri da parte, separatamente, di Bernardo Provenzano e Giuseppe Graviano di cui si è detto, ve ne fu anche una terza ad opera di Giovanni Brusca e Leoluca Bagarella, i quali, ad un certo punto, trovandosi in contrapposizione strategica con Provenzano e tanto più dopo l’arresto dei fratelli Graviano, decisero di assumere, appunto, direttamente essi l’iniziativa nei rapporti con Dell’Utri.

#### **4.3.- L’incarico affidato da Leoluca BAGARELLA e Giovanni BRUSCA a Vittorio MANGANO.**

Dell’iniziativa presa da Giovanni Brusca, con l’assenso di Leoluca Bagarella, al fine di instaurare un rapporto diretto con Dell’Utri e far recapitare a questi le richieste di Cosa Nostra, perché le inoltrasse a Silvio Berlusconi unitamente alla minaccia di

proseguire altrimenti nella strategia stragista, ha riferito, innanzitutto, lo stesso Giovanni Brusca.

Questi ha raccontato di avere ad un certo momento deciso, d'intesa con Bagarella, di rivolgersi a Vittorio Mangano per un primo contatto con Marcello Dell'Utri finalizzato ad ottenere, nell'immediato, l'attenuazione del regime del 41 bis e, nel prosieguo, alcune iniziative normative di revisione della legislazione antimafia (*"...Parlo con Leoluca Bagarella che nel frattempo noi cerchiamo oltre Sicilia Libera, oltre gli attentati, oltre tutto il resto, si cercava anche qualche altra possibilità di potere sempre ottenere benefici di legge per Cosa Nostra. In base a quali erano le valutazioni de momento dico: "Ma possiamo parlare con Vittorio Mangano, se lui è d'accordo gli andiamo a chiedere se può fare qualche cosa in base a questo articolo", e lui è d'accordo di affrontare Vittorio Mangano e fa delle richieste di mandarlo da Dell'Utri e da Berlusconi... ..Quindi l'accordo con Bagarella, chiamo Vittorio Mangano, credo da solo, però quello che dovevo dirgli era d'accordo con Bagarella. Eravamo ancora... la situazione si attenuava nei carceri di Pianosa e l'Asinara, però ancora c'era qualche lamentela che arrivava forte sulle ristrettezze penitenziarie di Pianosa e l'Asinara... ..Quindi ci dico: "Tu puoi partire e andare a fare questa richiesta per conto nostro?" "Ma subito lo faccio", piglia personale che lui, come suol dire, riprendeva i punti personalmente, e poi per l'interesse di Cosa Nostra, perché Vittorio Mangano, per chi lo conosce, ha dato sempre un contributo in maniera molto efficace. Quindi si mette a disposizione e io gli dico: "Guarda, il primo punto è l'urgenza immediata di attenuare il 41 bis. Nel tempo di svuotarlo...", purtroppo capendo che non lo potevano, perché era tutta pubblicità che era stata fatta, non poterlo revocare definitivamente, quantomeno svuotarlo nei contenuti, e poi da lì in poi avremmo creato un contatto per cominciare a fare delle leggi o decreti leggi che fossero in funzione sempre dell'interesse di Cosa Nostra..."*), riprendendo, in sostanza, tutte le questioni che erano state oggetto, per come egli aveva potuto apprendere da Riina, delle trattative instaurate con coloro che, nel 1992, si "erano fatti sotto" con quest'ultimo.

Brusca ha, quindi, aggiunto di avere espressamente incaricato Mangano di prospettare a Dell'Utri, in caso di non accoglimento di quelle richieste, la prosecuzione della strategia stragista di Cosa Nostra (v. dich. Brusca: “...E di dirgli se non si mette a disposizione noi continueremo con la linea stragista, che già erano successe due, tre, quattro... forse tutte, in quel momento ancora io non sapevo di quella dell'Olimpico, la mancata... .. Addirittura neanche sapevo che era già stato messo in atto, quindi non... io non sapevo nulla. Vittorio Mangano tutto contento e soddisfatto di questo incarico dice: “Parto e glielo vado a dire”..”).

Ancora Brusca ha riferito che, dopo alcuni giorni, Mangano, tornato da Milano, gli disse che si era incontrato con Dell'Utri nei locali di una ditta di pulizie di tale Roberto (v. dich. Brusca: “Un certo Roberto che era titolare di un'agenzia di pulizie che lavorava all'interno della Fininvest e attraverso lui aveva contatto diretto per agganciare... quantomeno Dell'Utri, poi non so se anche Berlusconi e via dicendo”) e che Dell'Utri, mostratosi contento di quell'incontro, aveva assicurato che avrebbe visto ciò che si poteva fare (v. ancora dich. Brusca: “Quindi, ora io non so che tempo, si è organizzato uno, due, tre giorni, l'appuntamento come ha fatto, questo non lo so. Ma, diciamo, che nell'arco di giorni, una settimana, dieci giorni così massimo, ricevo già la risposta... .. Da Mangano che era andato, si era incontrato con questo... l'appuntamento l'aveva fatto recandosi in un'agenzia di pulizie, che a sua volta era amico di Vittorio Mangano che faceva anello di congiunzione per potere agganciare Dell'Utri e Berlusconi, che questo qua a sua volta era un'impresa che lavorava all'interno della Fininvest. E mi ha detto che si era incontrato con Dell'Utri, cosa che avevo menzionato di non dire, si era incontrato con Dell'Utri dicendo che era contento... ..e dice tutto contento contento “Grazie, grazie, vediamo quello che possiamo fare” e da lì si è instaurato questo rapporto...”).

Brusca ha precisato che, ancorché il messaggio fosse diretto a Berlusconi, Mangano si era incontrato in quell'occasione soltanto con Dell'Utri e che egli, dunque, non sapeva se quel messaggio fosse stato poi effettivamente recapitato, ma che, comunque, Dell'Utri si era impegnato ad attivarsi nel senso richiesto.



La Corte d'Assise segnala però che, allorché era stato sentito nel processo a carico di Dell'Utri, Brusca, nel raccontare quei fatti, aveva omesso di riferire del predetto contatto diretto tra Mangano e lo stesso Dell'Utri (v. dich. Brusca: “*Se non mi ricordi quasi totale, però avevo tralasciato il contatto diretto Vittorio Mangano/Dell'Utri*”), anche se le conseguenti perplessità possono superarsi alla stregua dei riscontri di cui al paragrafo che segue.

#### **4.3.1.- I riscontri alle dichiarazioni di Giovanni BRUSCA**

Al netto di incertezze sulla collocazione temporale, l'iniziativa del Brusca, ha trovato, a parere del primo giudice, sia riscontri di carattere generale in risultanze investigative, sia riscontri più specifici nelle dichiarazioni di altri collaboratori di Giustizia; e, una prova definitiva nelle stesse parole di Salvatore Riina intercettate durante la sua detenzione in carcere.

Quanto alle prime, vale il richiamo alle molteplici risultanze, ormai definitivamente acclarate all'esito del processo conclusosi con la condanna di Marcello Dell'Utri, sui rapporti di quest'ultimo con Vittorio Mangano.

A ciò si aggiungano i riscontri investigativi anche in questa sede riferiti dai testi **Bonferraro** e **Galletta** cui pure si rimanda, riguardo ancora ai rapporti ed agli incontri, accertati o quanto meno programmati sino al novembre 1993, tra Dell'Utri e Mangano (è incontestato che Dell'Utri continuò ad avere contatti con Vittorio Mangano dopo la scarcerazione di questi nel 1990 ed ancora sicuramente nel novembre 1993, quand'anche non si voglia ritenere certo, sulla scorta delle dette annotazioni contenute nelle agende di Dell'Utri, che effettivamente i due si incontrarono proprio in prossimità delle date del novembre 1993 di cui alle annotazioni citate) ed agli interessi di quest'ultimo e dei suoi familiari in più imprese di pulizia e facchinaggio che all'epoca avevano rapporti con società facenti capo a Silvio Berlusconi; nonché riguardo ai luoghi ed ai soggetti indicati da Brusca in riferimento agli incontri con Mangano (cfr. ancora Bonferraro).

Quanto alle dichiarazioni degli altri collaboratori di Giustizia, vi sono, invece, le dichiarazioni di Giuseppe Monticciolo, persona di fiducia di Giovanni Brusca tanto da avvalersene nei suoi spostamenti e, in genere, per tutelare la propria latitanza, oltre che per l'esecuzione degli incarichi più sanguinari e delicati (basti pensare allo scioglimento nell'acido del piccolo Giuseppe Di Matteo), il quale ha riferito di avere visto più volte Vittorio Mangano incontrarsi con Brusca e Bagarella (secondo Monticciolo, appunto, in quel periodo almeno cinque o sei volte: *“Non lo so, l'avrò visto... non mi ricordo, l'avrò incontrato cinque/sei volte.... ... in tutto.... ... Sì, complessivamente, tra Partinico...”*) e che, nell'attesa di tali incontri, Mangano si era lamentato con lui per i viaggi, ormai divenuti faticosi, che doveva compiere a Milano per parlare con “politici”, facendo capire che ciò già era avvenuto.

Monticciolo, inoltre, ha riferito che Mangano non gli disse quali fossero le ragioni di quei suoi incontri con i “politici”, ma di avere appreso, invece, da Giovanni Brusca che si trattava di questioni attinenti al 41 bis ed alla confisca dei beni.

La Corte d'Assise riconosce che Monticciolo nel corso del suo esame, dopo avere inizialmente negato di ricordare i nomi dei “politici” con i quali Mangano si incontrava a Milano, successivamente ha fatto, invece, il nome di Dell'Utri ricordando un commento di Bagarella secondo cui sarebbe stato meglio parlare direttamente con la persona più importante, riferendosi con ciò a Berlusconi (v. dich. Monticciolo: *“...Bagarella diceva, era un po' arrabbiato certe volte, ora ho cercato di averci un filo conduttore, e diceva che era meglio parlar direttamente con... lui diceva u grossu. Poi ognuno deduca quello che.. ...Mangano diceva che, comunque, anche se lui andava lì non era così facile parlare cu u grossu. Poi io tanti altri discorsi non... era solo questa particina qui e poi non so cosa invece si dicessero loro lì dentro... ... Sì, la lamentava, sì, perché lui era parecchio scocciato, perché essendo anche grandicello di età, giustamente gli dava noia andare ogni volta a Milano e ritornare perché faceva il tragitto nel treno .... Per deduzione se lui lavorava ad Arcore da Berlusconi, se parlava con Dell'Utri, se la devo dir tutta quello più grosso, politicamente è*

*Berlusconi. Poi se fosse lui o non fosse lui e quello che si dicevano io non ero nella stanzetta lì con loro, quindi questo non lo so”*).

Tuttavia, il fatto che Monticciolo soltanto tardivamente abbia fatto il nome di Dell’Utri, unitamente ad alcune traversie della sua collaborazione che sono emerse nel corso del suo esame inducono la stessa Corte a recepire tale dichiarazione con estrema prudenza, senza che, però, possa del tutto disattendersi, tenuto conto, sia del fatto che, comunque, il nome di Dell’Utri è stato aggiunto in termini non del tutto certi (v. dich. Monticciolo: “...*Mi sembra...*”); e d’altra parte, Monticciolo, pur potendolo fare, non ha attribuito a Mangano l’indicazione di Dell’Utri e, poi, ha ancorato il suo pur tardivo ricordo non già ad una effettiva comunicazione a lui rivolta, bensì ad un commento di Bagarella al quale, peraltro, il dichiarante non ha neppure aggiunto il nome di Berlusconi se non in forma di mera sua deduzione.

Nè possono trascurarsi i risultati estremamente positivi della collaborazione di Monticciolo (v. Bonferraro), e il fatto che il predetto dichiarante non ha più alcun interesse a compiacere il P.M. essendo ormai uscito dal programma di protezione da moltissimi anni.

In ogni caso, osserva ancora il primo giudice, si tratta di un elemento probatorio meramente *aggiuntivo* alle altre risultanze che confermano aliunde il ruolo in quel frangente attribuito a Mangano da Brusca e Bagarella.

E rilevano, in proposito, soprattutto le dichiarazioni rese da Francesco La Marca all’udienza dell’11 settembre 2015, dichiarazioni particolarmente qualificate perché provenienti da un soggetto appartenente alla medesima “famiglia” mafiosa di cui Vittorio Mangano faceva parte e nella quale, anzi, quest’ultimo per un periodo ha ricoperto anche il ruolo di “reggente” per volere di Bagarella e Brusca dopo che il precedente “reggente”, Salvatore Cancemi, nel luglio 1993, si era costituito ai Carabinieri.

Ebbene, La Marca, come già evidenziato, ha riferito di avere accompagnato Vittorio Mangano ad un incontro con Bagarella e Brusca nel 1994, in occasione del quale, peraltro, egli fu personalmente presentato allo stesso Bagarella, e che dopo circa venti

giorni da quell'incontro, Vittorio Mangano, dovendosi recare a Milano per discutere con politici al fine di ottenere benefici riguardo al regime del 41 bis e al sequestro dei beni, lo aveva incaricato di sostituirlo per le incombenze che si fossero rese necessarie a Palermo durante la sua assenza.

La Marca, quindi, ha raccontato che Vittorio Mangano era rientrato a Palermo dopo quattro o cinque giorni, portando la notizia che l'incontro a Milano aveva avuto esito positivo nel senso che se il partito di Berlusconi avesse vinto sarebbero stati tolti il 41 bis e la confisca dei beni.

Ed ancora, secondo La Marca, Vittorio Mangano, dopo essere tornato da Milano, si era incontrato ancora con Bagarella e Brusca per riferire loro l'esito del suo viaggio ed i predetti si erano mostrati contenti (v. dich. La Marca: *“No, erano tutti contenti, però io ci ho detto: ma questi prendono pure in giro, ci dissi, come prendono gli altri pure in giro. Questo, era contento, certo, quello che ci ha raccontato Mangano, erano contentissimi”).*

La Marca, esplicitamente sollecitato, ha, infine, ribadito di non sapere con chi si fosse incontrato Mangano a Milano.

Un ulteriore riscontro alle dichiarazioni di Brusca e La Marca, sebbene indiretto, si trae, poi, dalle dichiarazioni di Giusto Di Natale, la cui attendibilità, come si è detto sopra, ha trovato nel corso del presente processo uno straordinario riscontro nelle parole dello stesso Salvatore Riina.

Ebbene, Di Natale ha riferito che un giorno, che nell'interrogatorio dell'1 marzo 2004 aveva collocato nell'estate del '94, Guastella si era incontrato con il genero di Vittorio Mangano ed era ritornato negli uffici del Di Natale per incontrare Bagarella mostrandosi euforico perché aveva appreso che Mangano aveva dato assicurazione che finalmente vi sarebbero stati alcuni interventi legislativi a loro favore.

Si tratta, come detto di un riscontro indiretto: nel senso che non riguarda i momenti dell'incarico inizialmente affidato da Brusca e Bagarella a Vittorio Mangano, ma concerne un fatto temporalmente successivo che, tuttavia, non può che trovare le proprie radici nel necessario antecedente fattuale riferito da Brusca, non potendo di

certo ritenersi che Vittorio Mangano avesse agito per un interesse collettivo degli associati senza l'impulso di coloro che, di fatto, all'epoca guidavano l'organizzazione mafiosa.

Ed è ugualmente rilevante che in quell'occasione sia stato fatto espressamente il nome di Dell'Utri quale interlocutore del Mangano perché è proprio per contattare Dell'Utri che Brusca e Bagarella si erano rivolti a Mangano.

Ma le dichiarazioni di Di Natale in questo processo si riscontrano reciprocamente, anche sotto il profilo temporale (contrariamente a quanto ritenuto nel processo già definito a carico di Dell'Utri per il concorso nel reato di associazione mafiosa) con le dichiarazioni di Salvatore Cucuzza riferite ad un incontro tra Mangano e Dell'Utri all'inizio della stessa estate del 1994, che confermano, nel contempo, indirettamente, i precedenti incontri di cui ha parlato Brusca.

D'altra parte, oltre a tale riscontro indiretto tratto dalle dichiarazioni di Cucuzza in modo analogo a quello tratto dalle dichiarazioni di Di Natale, nelle propalazioni di Salvatore Cucuzza v'è anche la (in questo caso) diretta conferma di incontri tra Mangano e Dell'Utri nel periodo antecedente alla scarcerazione dello stesso Cucuzza in data 29 giugno 1994.

Cucuzza, infatti, nel riferire che, appena scarcerato, Mangano ebbe a parlargli degli incontri avuti precedentemente con Dell'Utri (v. dich. Cucuzza: "*..questi incontri me li diceva che erano da molto prima che io uscissi*"), ha aggiunto che, addirittura, Mangano al predetto fine aveva preso in affitto un immobile a Como ove risiedeva anche Dell'Utri e che, quindi, il medesimo Mangano aveva chiesto di essere rimborsato della relativa spesa (L. 4.000.000 annuali) dalla "famiglia" mafiosa di comune appartenenza col Cucuzza (v., sul punto, dichiarazioni di Cucuzza già sopra ampiamente riportate).

Vi sono, infine, a comprovare definitivamente l'iniziativa intrapresa da Brusca e Bagarella per contattare, attraverso Vittorio Mangano e Marcello Dell'Utri, Silvio Berlusconi, le parole di Salvatore Riina intercettate durante i suoi colloqui in carcere, dalle quali risulta, tra l'altro, che effettivamente, dopo l'arresto del Riina, Giovanni

Brusca e Leoluca Bagarella cercarono, appunto, di contattare Berlusconi tramite Dell'Utri e Vittorio Mangano (v. intercettazione del 22 agosto 2013: “..Poi chiddi scimuniti, me cognatu e... e Giovanni Brusca dicìa... dici chi u circavanu ca ci vulianu parlari..”); intercettazione del 20 settembre 2013: “..Intantu... intantu chiddu u BRUSCA... u BRUSCA e me cugnatu ci vannu a circalli... a stu stallieri... scu... scusi... ..ma comu si rivulgiu a iddu pi sti... pi sti cosi ri... pi sti... sti... sti... sti... sti... sti... pi st'incontru?... .. poi iu m'arristaru e eru né me cugnatu cu stu ... Giovanni BRUSCA era... a... a... a parrari cu stu... stu stalleri ca... si i facevunu incuntrari cu... cu BERLUSCONI (incomprensibile) pi cinqu minuti, u tempu ri... e parrò cu... cu... chistu... chistu docu, amicu i stu BERLUSCONI... ..DELL'UTRI, si... ca lui forse (incomprensibile) DELL'UTRI ca i facià incuntrari...”; intercettazione del 29 settembre 2013: “..carciratu sentu chi ... Giovanni ... u paesanu miu dà ... Sangiusipparu ... e me cugnatu circavunu a Dell'Utri ... ma chi c'havuno a diri a Dell'Utri? picchè me cugnatu .. certi cosi (inc.) ma si stravacanti ... ma chi ci va fari ... ma chi ci camini cu Giovanni a cercari a Dell'Utri? ma nuatri bisogno ri Giovanni avemu pi Dell'Utri?... .. ma sentu a chisti che circavanu a circavano a Dell'Utri .. chi c'havunu a fari presentari u stallieri..”); e che Vittorio Mangano ebbe effettivamente a recarsi più volte a Milano per contattare, attraverso Dell'Utri, Berlusconi (v. intercettazione del 29 settembre 2013: “..E chiddu da da nta na quarantina e iorna .. cinquanta iurna .. quattru voti .. cinqu voti iu o canali cinqu...”); ed ancora, che Vittorio Mangano ebbe effettivamente a parlare con Dell'Utri (v. intercettazione del 22 agosto 2013: “...e parrò cu... cu... chistu... chistu docu, amicu i stu BERLUSCONI... ..DELL'UTRI...”).

Dal compendio esaminato emerge dunque la prova certa, chiosa la sentenza, che Vittorio Mangano, anche su incarico di Brusca e Bagarella, ebbe a contattare Marcello Dell'Utri ricevendo da questi la rassicurazione che si sarebbe adoperato per ottenere modifiche legislative di interesse dell'associazione mafiosa.

#### **4.4.- La collocazione temporale dell'iniziativa di Leoluca BAGARELLA e Giovanni BRUSCA.**

Particolare rilevanza assume, anche rispetto all'imputazione di reato formulata nei confronti di Marcello Dell'Utri, la collocazione temporale della primigenia iniziativa di Brusca e Bagarella e, in particolare, dell'incontro con Vittorio Mangano nel quale i primi chiesero a quest'ultimo di recapitare, attraverso Dell'Utri, a Berlusconi alcune richieste di interesse dell'associazione mafiosa (tra le quali, per quel che è emerso alla stregua delle risultanze riportate nel paragrafo che precede, interventi sul carcere duro, sulla confisca dei beni e sui collaboratori di Giustizia); e, nel contempo, l'iniziale minaccia di eseguire altrimenti nuove stragi (v. dich. Brusca già sopra riportate: *“E di dirgli se non si mette a disposizione noi continueremo con la linea stragista..”*).

Giovanni Brusca è stato alquanto incerto su tale collocazione temporale, essendo sicuro soltanto che quei fatti fossero accaduti quando Riina era già detenuto (v. dich. Brusca: *“...Ma siamo dopo Riina...”*), fatto del tutto ovvio perché, altrimenti, né Brusca né Bagarella avrebbero avuto quella libertà di azione nei rapporti con Berlusconi e Dell'Utri che lo stesso Riina aveva a sé accentrato sin dai primi anni novanta.

Per il resto Brusca non è stato in grado di precisare se in quel momento vi fosse già il Governo presieduto da Berlusconi ed, anzi, neppure se fossero imminenti o, invece, addirittura vi fossero già state le elezioni politiche del 1994.

Brusca, per tentare di collocare nel tempo l'episodio, però ha fatto riferimento a due circostanze.

La prima riguarda la lettura di un articolo di stampa che parlava dei rapporti tra Vittorio Mangano, Dell'Utri e Berlusconi e che gli aveva ispirato l'idea di sfruttare quei rapporti nell'interesse di Cosa Nostra. Ma non è stato in grado di individuare con certezza l'articolo predetto in quello, esibito dal P.M., che fu pubblicato sul settimanale *“L'Espresso”* l'**8 aprile 1994** che effettivamente parla diffusamente di Vittorio Mangano (v. documento n. 28 della produzione del P.M. all'udienza del 26 settembre 2013 acquisito con ordinanza del 17 ottobre 2013). E analoga incertezza ha manifestato quando gli sono stati esibiti altri due servizi giornalistici pubblicati sul settimanale

“L’Espresso” l’**11 marzo** e il **25 marzo 1994** nei quali pure si fa riferimento ai rapporti tra Vittorio Mangano, Dell’Utri e Berlusconi.

La seconda circostanza utilizzata da Brusca per collocare nel tempo l’incontro con Mangano è costituita, invece, dal ricordo di avere in quella occasione regalato al Mangano carne di vitello proveniente dalla macellazione di animali che precedentemente erano stati rubati dai fratelli Vitale ad un certo Toia.

Tale riferimento consente, a parere del primo giudice, di collocare l’incontro di Brusca con Mangano in epoca sicuramente successiva al mese di ottobre 1993, poiché a tale epoca (e precisamente all’8 ottobre 1993, secondo l’accertamento curato da Bonferraro) risale il furto di vitelli cui Brusca si è riferito, non essendovi altre analoghe denunce né nello stesso anno 1993 né nell’anno successivo.

Il P.M. ha ritenuto di potere collocare temporalmente l’incontro (o, almeno, il primo incontro) tra Brusca e Mangano nel periodo compreso tra l’8 ottobre e il successivo mese di novembre 1993, nel quale la segretaria di Dell’Utri ebbe ad annotare su un bloc notes due richieste di appuntamento del Mangano (e ciò a prescindere dalla prova se gli incontri vi furono effettivamente messa in dubbio dalla Corte di Appello di Palermo del 29 giugno 2010).

Senonché, in quegli ultimi mesi del 1993 (successivi all’8 ottobre 1993), non sono figurano altri articoli di stampa pubblicati sul settimanale “L’Espresso” che abbiano riferito dei rapporti tra Mangano, Dell’Utri e Berlusconi (il P.M. ha individuato soltanto un altro articolo di molto precedente perché pubblicato il 27 giugno 1993 – v. documento 28 della produzione all’udienza del 26 settembre 2013 – nel quale, peraltro, si parla, sì, di Dell’Utri, ma non di Mangano).

Il giudice di prime cure perviene quindi alla conclusione che appare più coerente datare l’incontro di quest’ultimo con Mangano almeno al marzo 1994 quando furono pubblicati i primi due articoli di stampa sui rapporti Mangano, Dell’Utri e Berlusconi. D’altra parte, tale datazione appare coerente anche col fatto che, nel frattempo i fratelli Graviano, che avevano già un proprio contatto con Dell’Utri, erano stati arrestati e che,



pertanto, si ponesse la necessità per Brusca e Bagarella di attivare un proprio contatto diretto col medesimo Dell’Utri.

Inoltre, lo stesso Brusca, nel descrivere l’incarico affidato a Mangano e la minaccia che questi avrebbe dovuto riferire a Dell’Utri, ha detto che in quel momento egli ancora non sapeva della tentata strage dell’Olimpico (v. dich. Brusca già riportate: “*E di dirgli se non si mette a disposizione noi continueremo con la linea stragista, che già erano successe due, tre, quattro... forse tutte, in quel momento ancora io non sapevo di quella dell’Olimpico, la mancata... .. Addirittura neanche sapevo che era già stato messo in atto, quindi non... io non sapevo nulla..*”), che, dunque, allora, v’era già stata, così che indirettamente se ne deve ricavare che l’incarico di cui si è detto fu affidato a Mangano in epoca successiva al predetto fatto delittuoso verificatosi nel gennaio 1994. E la Corte ritiene altresì che non sia di ostacolo a tale collocazione temporale i mesi trascorsi dal furto dei vitelli, *poiché Brusca ha riferito che al Mangano fu regalata carne proveniente dalla macellazione dei detti vitelli, che, dunque, al di là del ricordo impreciso del Brusca dovuto al tempo trascorso, ben poteva essere stata conservata, come abitualmente ed usualmente avviene, anche nei mesi successivi sino a quando una parte di essa è stata, appunto, regalata a Mangano.*

Peraltro, Francesco La Marca, che ebbe ad accompagnare Vittorio Mangano all’incontro con Brusca e Bagarella poco tempo prima che Mangano partisse per Milano, ha certamente collocato il detto incontro nei primi mesi del 1994 (v. dich. La Marca: “*...Mi sembra che... Gennaio, a febbraio, no, febbraio - marzo, non mi ricordo bene questo appuntamento, ma febbraio o marzo..*”) e, altrettanto, certamente prima delle elezioni politiche perché ha riferito che quando poi Mangano era tornato da Milano aveva assicurato che se Berlusconi “*saliva*” e, quindi, se quest’ultimo avesse vinto le elezioni, avrebbe adottato i provvedimenti richiestigli (v. dich. La Marca: “*Dopo quattro - cinque giorni lui è venuto tutto contento, tutto apposto. Chi è? Dice: no, togliono il 41 se saliva Berlusconi, il 41, la cosa dei beni e tutto il resto. Io l’ho guardato: mah, pure in giro a questo lo prendono. Queste sono state i parole; P. M. DEL BENE : - Ricorda in che periodo Mangano prima le disse che sarebbe andato a*”

*Milano e poi che c'era stato? In che periodo?; DICH. LA MARCA : - Mi sembra che... Gennaio, febbraio... Mi sembra che marzo o aprile, non mi ricordo bene; P. M. DEL BENE : - Non si ricorda bene. E allora procedo a una contestazione dal medesimo verbale del 1 giugno del 98, pagina 24, a domanda del Pubblico Ministero il signor La Marca rispose: è nel 94, mi sembra febbraio, o fine febbraio o marzo, non ricordo, mi ha detto a me; DICH. LA MARCA : - Sì... ..Sì, mi ricordo che lui mi ha detto, dice: io sto andando a Milano, sto partendo, manco quattro giorni, o quattro o tre giorni, non mi ricordo quanto mi ha detto”).*

Deve quindi concludersi che l'episodio riferito da Brusca, ma anche il primo viaggio di Vittorio Mangano a Milano dopo la richiesta di Brusca, il suo incontro con Dell'Utri ed il successivo rientro in Sicilia, sono fatti tutti avvenuti prima che si fosse insediato il Governo con la guida di Silvio Berlusconi nel successivo mese di maggio 1994.

#### **4.5.- Gli incontri di Vittorio MANGANO con Marcello DELL'UTRI successivi all'insediamento del Governo BERLUSCONI.**

Su questo penultimo assaggio della ricostruzione fattuale sposata in sentenza, il giudice di prime cure richiama anzitutto l'attenzione sul peso specifico che sul piano probatorio assumono le dichiarazioni di Salvatore Cucuzza, anzitutto per il ruolo ricoperto dal Cucuzza nella stessa “famiglia” e nello stesso “mandamento” mafiosi di cui anche Vittorio Mangano faceva parte: tanto che, appena Cucuzza fu scarcerato, sebbene Bagarella e Brusca non vollero togliere la guida del “mandamento” di Porta Nuova nel frattempo affidata al Mangano perché questi era utile per i suoi contatti con Dell'Utri, gli affiancarono, tuttavia, lo stesso Cucuzza per la maggiore autorevolezza ed il sicuro prestigio di cui questi godeva tra i sodali.

Ebbene, Cucuzza ha riferito che non soltanto Mangano ebbe a raccontargli dei contatti che aveva riallacciato a Como con Dell'Utri mentre lo stesso Cucuzza era detenuto, ma che Mangano, altresì, in due diverse occasioni ebbe a riportare notizie apprese da Dell'Utri, riguardo ad iniziative legislative dirette ad assecondare alcune delle richieste

avanzate dai mafiosi, sempre per il tramite di Mangano, durante la precedente campagna elettorale.

La prima iniziativa, riferita dal Mangano “in anteprima” a Bagarella, riguardò il **decreto legge 14 luglio 1994 n. 440** e, quindi, come pure si ricava dalle dichiarazioni di Cucuzza, va collocato nel periodo della scarcerazione di quest’ultimo e, quindi, tra la fine di giugno e l’inizio di luglio 1994 (v. dich. Cucuzza: “io ricordo il fatto specifico di quelle modifiche lui ne parlò prima o comunque immediatamente dopo che io uscissi, quando io non avevo ancora il mandamento in mano...”).

E proprio su tale primo episodio raccontato dal Cucuzza, a prescindere da altri riscontri già noti di cui si dirà successivamente, è stato acquisito in questo processo un importantissimo riscontro autosufficiente per confermare l’assoluta veridicità della propalazione del Cucuzza medesimo.

Infatti, rammenta il giudice di prime cure che Roberto Maroni, all’epoca Ministro dell’Interno nel Governo presieduto da Silvio Berlusconi, ha riferito un episodio che ebbe a verificarsi già nei mesi immediatamente successivi all’insediamento del nuovo Governo presieduto da Silvio Berlusconi, a proposito del tentativo di inserire in un decreto legge approvato il 14 luglio 1994, senza che egli, allora Ministro dell’Interno, ne fosse informato, una modifica legislativa che avrebbe potuto vanificare molte indagini in tema di criminalità mafiosa, obbligando gli Uffici delle Procure della Repubblica, ove richiesti, a comunicare l’iscrizione nell’apposito registro ex art. 335 c.p.p. anche agli indagati per reati di mafia.

Il teste Maroni ha ben ricostruito quegli accadimenti, raccontando come, senza alcuna palese esplicitazione, fu portato al Consiglio dei Ministri un testo, contenente quella norma, diverso rispetto a quello prima rimesso all’esame dei suoi Uffici nel quale la medesima norma non v’era. Da ciò la sua vibrante reazione, sia con una pubblica forte denuncia in un’intervista televisiva (ascoltata in aula nel corso del dibattimento), sia con la richiesta al proprio gruppo parlamentare di non votare la legge di conversione del decreto legge, che, pertanto, fu lasciato decadere.

E dall'esame di tale testo di legge, si ricava che effettivamente l'art. 9 del decreto legge modificava l'art. 335 del codice di procedura penale, eliminando, in particolare, l'esclusione di alcuni reati (tra i quali quello di cui all'art. 416 bis) dalla previsione della comunicazione a richiesta.

La difesa dell'imputato Dell'Utri si è molto dilungata sul senso e sulla legittimità di tale modifica dell'art. 335 c.p.p. col fine di escludere che la stessa possa essere stata frutto di una qualsiasi coartazione subita dal Governo (v. trascrizione udienza del 16 febbraio 2018 e memoria successivamente depositata).

Ma il punto, fa osservare il primo giudice, è un altro e non riguarda la modifica in sé di quella norma.

Infatti, Cucuzza ha riferito che Mangano, "in anteprima", non segnalò, quale imminente modifica che avrebbe interessato i mafiosi, quella appena esaminata dell'art. 335 c.p.p., bensì una "piccola modifica" che riguardava gli arresti per il reato di associazione mafiosa (v. dich. Cucuzza del 14 aprile 1998: "*..Per quanto riguardava il 416 bis, per quanto riguarda l'arresto sul 416 bis c'era stata una piccola modifica...*").

Ebbene, è stato effettivamente riscontrato che tra le pieghe nascoste (tanto che allora, a differenza della modifica poi denunciata da Maroni, non fu rilevata neppure dal Procuratore Caselli col quale il primo si consultò) del decreto 14 luglio 1994 n. 440, v'era anche una "piccola modifica" dell'art. 275 c.p.p. nella parte in cui stabiliva che per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. dovesse essere sempre applicata la misura della custodia cautelare in carcere salvo che non fossero acquisiti elementi tali da escludere la sussistenza delle esigenze cautelari. Si trattava, in sostanza, di quella presunzione di legge che, di fatto, imponeva sempre il carcere per gli indagati di mafia arrestati.

L'art. 2 del decreto legge 14 luglio 1994 n. 440, infatti, modificava il terzo comma dell'art. 275 c.p.p. concernente i criteri di scelta delle misure cautelari e nella parte relativa all'applicazione della misura della coercitiva della custodia cautelare in carcere (anche) per il reato previsto dall'art. 416 bis non riproduceva più le parole "*salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari*", ma si

limitava a stabilire che la custodia in carcere fosse applicata “*a meno che le esigenze cautelari non possano essere soddisfatte con altre misure*”.

Dunque, giusta o eccessiva che fosse l'allora vigente previsione normativa (sulla quale anche in questo caso la difesa dell'imputato Dell'Utri, puntualizza la sentenza, *ha lungamente e dottamente disquisito senza, però, cogliere il nocciolo della questione qui rilevante per il solo fine del riscontro alle dichiarazioni di Cucuzza, non essendo necessario, ai fini della configurazione del reato di minaccia, che questa abbia prodotto l'effetto dell'intimidimento del destinatario: giurisprudenza costante, da ultimo v. Cass. 18 gennaio 2018 n. 5454*), con quella modifica, si eliminava la presunzione (pressoché insuperabile) di sussistenza delle esigenze cautelari comportanti l'applicazione della custodia in carcere per gli indagati per mafia e, di fatto, si consentiva a questi ultimi di accedere molto più facilmente agli arresti domiciliari fino ad allora sostanzialmente loro preclusi.

Il riferimento fatto da Cucuzza, sulla base di quanto dettogli da Vittorio Mangano, non è dunque alla modifica legislativa che diede luogo alla polemica ed all'intervento del Ministro dell'Interno Maroni, bensì ad altra modifica legislativa direttamente riguardante anche il reato di cui all'art. 416 bis c.p., ma, al contrario dell'altra, mai pubblicizzata e, anche per la sua technicalità, non ricavabile dalla lettura di giornali: tanto è vero che sarà riproposta, con qualche variante, in un successivo disegno di legge a differenza dell'altra modifica dell'art. 335 c.p.p., che, per la risonanza che aveva avuto e per le polemiche che ne erano derivate, non sarebbe stata, invece, più riproposta.

Ne discende, a parere del primo giudice uno straordinario riscontro al racconto di Cucuzza in ordine a quanto ebbe a suo tempo a dirgli Vittorio Mangano, e, al contempo, la prova della provenienza di quella informazione privilegiata, non certo alla portata né del Cucuzza, né dello stesso Mangano, dalla fonte indicata da quest'ultimo (prima a Bagarella e successivamente a Cucuzza) nella persona di Marcello Dell'Utri: con il quale, come è stato ampiamente provato, Mangano intratteneva rapporti diretti.

Ma altro riscontro (peraltro di carattere individualizzante nell'indicazione del Dell'Utri come fonte del Mangano) alle dichiarazioni del Cucuzza sul predetto episodio si ricava anche dalle dichiarazioni di Giusto Di Natale, la cui generale attendibilità ha trovato un importantissimo riscontro nel presente processo.

Questi infatti ha riferito che una volta, temporalmente collocata dal predetto all'inizio dell'estate o, comunque, nell'estate del 1994 (v. dich. Di Natale: *“siamo o in estate o poco prima dell'estate del 1994... ..il periodo è quello, è quello, sì... .. Dell'estate del 1994, sì, sì, estate 94, si..”*), Guastella tornò euforico da un incontro con il genero di Vittorio Mangano riferendo, prima a Bagarella e poi allo stesso Di Natale, di essere stato informato che Mangano aveva ricevuto da Dell'Utri (v. dich. Di Natale citate: *“Diceva che aveva parlato con Marcello Dell'Utri”*) assicurazioni che a breve vi sarebbero stati alcuni interventi legislativi a loro favore (v. ancora dich. Di Natale: *“È ritornato euforico dicendo che le cose si stavano mettendo benissimo in quanto aveva avuto assicurazioni da Vittorio Mangano che si sarebbe messo mani all'articolo 192 e avrebbero modificato la Legge sui collaboratori di giustizia... ..Sì, sì, c'era pure Bagarella in quella circostanza, c'era... Poi si sono appartati anche tra di loro, ma era venuto contentissimo che la situazione si stava sistemando... ..a me lo racconta lui successivamente... ..parecchie cose me le raccontava dopo, anche perché non si può parlare di queste cose se non si è autorizzati... ..Ora ricordarmi le parole precise onestamente, dopo tutti questi anni non glielo saprei dire. Però il concetto era quello che si sarebbe messa mani alla legge dei collaboratori e che avrebbero modificato la Legge, tutto qua”*).

Ora, al di là della diversità del promesso intervento legislativo indicato dal Di Natale - che, d'altra parte, pure può essere stato oggetto del colloquio di Mangano con Dell'Utri insieme all'altro raccontato a Cucuzza qualche tempo dopo, quando era emersa la vicenda del decreto legge 14 luglio 1994 n. 440 che confermava i “buoni” propositi di Dell'Utri su quella norma concernente *“l'arresto sul 416 bis”* (v. dich. Cucuzza), ma non anche sulle altre concernenti *“l'articolo 192”* e *“la Legge sui collaboratori di giustizia”* (v. dich. Di Natale): disposizioni più all'attenzione dei

mafiosi per i più ampi effetti favorevoli che per essi ne sarebbero derivati – quell’episodio conferma pienamente che, nel medesimo periodo indicato da Cucuzza, pervenne notizia a Bagarella (tramite uno dei soggetti a lui in quel periodo più vicini, il Guastella) che Mangano aveva ricevuto direttamente da Dell’Utri (v. ancora dich. Di Natale già citate: “*Diceva che aveva parlato con Marcello Dell’Utri*”) assicurazioni riguardo ad interventi legislativi di interesse dei mafiosi.

D’altra parte, le dichiarazioni di Di Natale, già in un primo momento ritenute utili nel pregresso processo a carico di Dell’Utri per riscontrare quelle di Cucuzza, poi furono accantonate dai giudici d’appello perché si ritenne, per l’equivoco di cui si è già ampiamente detto, che Cucuzza si fosse riferito soltanto ad incontri tra Mangano e Dell’Utri avvenuti alla fine del 1993 e non anche nel 1994, che era l’anno nel periodo indicato da Di Natale (v. sentenze acquisite agli atti).

Chiarito l’equivoco e rettificata l’epoca dell’incontro in questione tra Mangano e Dell’Utri nel periodo tra la fine di giugno e l’inizio di luglio 1994, le dichiarazioni di Di Natale riacquistano pienamente il loro valore di riscontro alle provalazioni del Cucuzza.

4.5.1.- Cucuzza ha riferito infatti anche di un secondo episodio, questa volta verificatosi nel dicembre 1994, relativo ad altro viaggio effettuato da Mangano a Milano ed alla notizia che questi riportò al suo ritorno, per averla appresa da Dell’Utri, che nel successivo mese di gennaio sarebbe stato approvato un pacchetto di riforme legislative comprendente alcuni interventi attesi anche dai mafiosi (v. dich. Cucuzza del 14 aprile 1998, peraltro, sostanzialmente confermativa di quelle precedentemente rese nel 1997 e, per quel che risulta dalla sentenza della Corte di Appello del 29 giugno 2010 in atti, anche di quelle già rese addirittura il 23 ottobre 1996 subito dopo la definitiva decisione di collaborare con la Giustizia: “*Cioè lui mi raccontò che prima del Natale dell’84 si incontrò a Como con Dell’Utri e che questi promise di presentare nel gennaio, parliamo del ’95, delle proposte molto favorevoli per la giustizia, una modifica del 41 bis, uno sbarramento per gli arresti per quanto riguarda il 416 bis,*

*insomma di fare qualche cosa per la giustizia”*), aggiungendo, ancora il Mangano, che nella stessa occasione Dell’Utri aveva chiesto di non commettere delitti eclatanti che avrebbero potuto pregiudicare quelle iniziative legislative (v. ancora dich. Cucuzza citate: *“..mi disse pure che Dell’Utri gli aveva detto che nell’attesa di questa presentazione di nuove proposte di stare calmi, quindi se succedeva un sequestro di persona di una portata importante sicuramente non sarebbe stato favorevole politicamente quella presentazione di nuove proposte e quindi era consigliabile non fare niente e ne parlai pure con Bagarella il quale è stato molto favorevole a questo”*). Orbene, anche per tale episodio è stato acquisito nel presente processo un altrettanto importante riscontro che conferma la veridicità del racconto del Cucuzza.

Circa la valutazione di “poca plausibilità” di quelle dichiarazioni formulate dalla Corte di Appello di Palermo nella sentenza del 29 giugno 2010, (*“poco plausibile in quanto Silvio Berlusconi stava per rassegnare le proprie dimissioni e il Governo si era dimesso il 21 dicembre 1994”* ed *“era dunque illogico e non credibile che Dell’Utri avesse garantito nel gennaio 1995 iniziative legislative a vantaggio di cosa nostra”*), osserva anzitutto il giudice di prime cure che questo elemento (la poca plausibilità) deporrebbe per la genuinità della dichiarazione, giacché, se Cucuzza avesse voluto falsamente coinvolgere Mangano e Dell’Utri, non si sarebbe esposto con un racconto “poco plausibile” e, quindi, senza l’apporto di elementi di prova che in quel momento non v’erano e non vennero indicati dal collaborante; né tanto meno avrebbe successivamente insistito nel ribadire quel racconto a prima vista inconciliabile con le conoscenze generali della situazione politica del tempo.

Senonché, come anticipato, il racconto del Cucuzza ha trovato un importante conferma nella documentazione rinvenuta dopo molti anni dalle dichiarazioni del predetto (tanto che, per la sua tardività, non fu possibile acquisirla neppure nel primo processo di appello nel corso del quale era stata reperita: v. sentenza della Corte di Appello del 29 giugno 2010 che richiama le ordinanze di rigetto del 28 gennaio 2008 e dell’8 gennaio 2010) e che è stata acquisita nel presente processo all’udienza del 14 dicembre 2017.



Si tratta della già citata documentazione relativa ad alcuni lanci dell'agenzia ANSA concernenti l'iniziativa di Forza Italia, partito politico fondato da Silvio Berlusconi con un rilevante apporto operativo di Marcello Dell'Utri, per la presentazione ed approvazione di un progetto di legge contenente anche alcune modifiche alle norme in materia di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.

Al riguardo il giudice di prime cure rammenta che la difesa di Dell'Utri, ha eccepito che dai lavori parlamentari emerge la confluenza di vari progetti di legge in un testo unificato, e tra i progetti ve ne erano alcuni (introdotti dalle forze di opposizione della sinistra) più trancianti di quello proposto dal Governo Berlusconi per modifiche in senso più garantista della custodia cautelare. Ma, obietta ancora il primo giudice, è *sfuggito anche in questo caso l'aspetto di maggiore rilevanza, che non è costituito tanto dal contenuto delle modifiche legislative che potrebbero anche non essere effetto dell'azione intimidatoria dei mafiosi, quanto il dato temporale che riscontra pienamente le propalazioni del Cucuzza e consente di superare le ragioni che condussero, invece, la prima Corte di Appello del pregresso processo nei confronti di Dell'Utri a disattenderle.*

Tra i predetti lanci di agenzia, v'è, in particolare, infatti, il lancio dell'Agenzia ANSA del 20 dicembre 1994, con il quale si dava notizia della definizione da parte della competente Commissione Parlamentare del testo di legge in questione e del fatto che tale testo sarebbe stato, pertanto, approvato alla "ripresa dei lavori" parlamentari e, quindi, appunto, dopo la pausa natalizia, nel successivo mese di gennaio 1995.

In tale documento, acquisito, come detto, all'udienza del 14 dicembre 2017, infatti, si legge: *"La Commissione giustizia della Camera ha definito, in sede redigente, il testo della riforma della custodia cautelare, che dovrà essere approvato dall'aula alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa natalizia".*

A ciò si aggiunga, poi, che, in realtà, le dimissioni del Presidente del Consiglio Berlusconi alle quali si fa riferimento nella predetta sentenza della Corte di Appello, seppure al culmine di un periodo di tensione tra le forze politiche che componevano il Governo da lui presieduto, maturarono improvvisamente soltanto il 22 dicembre 1994,

tanto che non furono formalizzate o almeno annunciate neppure nell'ultima appena precedente seduta alla Camera dei Deputati: fatto che già, di per sé non consentirebbe di escludere che, nei molti giorni di dicembre che precedettero tale data o anche soltanto ancora nell'ultima settimana precedente, Dell'Utri potesse avere dato a Mangano quelle assicurazioni sull'approvazione delle modifiche legislative da effettuarsi nel successivo mese di gennaio 1995.

D'altra parte, ciò che rileva ai fini del giudizio di responsabilità in ordine al reato per cui qui si procede è accertare, non già, come nel processo per il concorso nel reato di associazione mafiosa, l'apporto concretamente dato dal Dell'Utri a Cosa Nostra, bensì esclusivamente il fatto che in ipotesi costituirebbe il presupposto della promessa di interventi legislativi, e cioè la minaccia mafiosa. Ma a tal fine non rilevarebbe in alcun modo se Dell'Utri avesse pure fatto una promessa vana al Mangano e cioè una promessa sapendo già che il Governo di lì a poco si sarebbe dimesso e che, quindi, avrebbe potuto, poi, agevolmente giustificare il mancato adempimento della promessa medesima.

Quel che qui rileva è, invece, unicamente se la promessa (o l'assicurazione) di Dell'Utri riguardo agli interventi legislativi che a breve sarebbero stati approvati, convinta o anche eventualmente consapevolmente vana che fosse, sia stata determinata dalla minaccia mafiosa al Governo presieduto da Silvio Berlusconi in quel momento ancora in carica, tanto più ove si consideri che anche il solo timore di una possibile reazione dei mafiosi avrebbe potuto giustificare una vana promessa anche soltanto al fine di prendere tempo sino all'uscita di scena del Governo Berlusconi.

In ogni caso, qui v'è la prova, non soltanto che, sino al 22 dicembre 1994 il Governo **non** "*stava per rassegnare le proprie dimissioni*" (v. sentenza Corte di Appello di cui sopra), ma, alla stregua del documento sopra ricordato (il lancio della Agenzia ANSA del 20 dicembre 1994), anche che, incontestabilmente, ancora sino al 20 dicembre 1994 si confidava di approvare definitivamente (quindi di trasformare in legge) nel successivo mese di gennaio 1995 il progetto di riforma legislativa voluto da Forza Italia contenente alcune delle norme che avrebbero potuto interessare anche i mafiosi.

Ed invero, in tale testo di legge (intitolato “*Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa*” ugualmente acquisito all’udienza del 14 dicembre 2017) veniva sostanzialmente riproposta, sia pure in forma appena diversa, quella “piccola” modifica “*per quanto riguardava il 416 bis, per quanto riguarda l’arresto sul 416 bis*” (v. dichiarazioni Cucuzza) che, invano, si era tentato già di introdurre col decreto legge 14 luglio 1994 n. 440, poi decaduto per l’opposizione del Ministro Maroni e della forza politica cui questi apparteneva.

L’art. 4 comma 2 del predetto testo di legge che si prevedeva di approvare nel successivo mese di gennaio 1995, infatti, sostituiva il comma 3 dell’art. 275 c.p.p. stabilendo che per alcuni reati, tra i quali anche quello di cui all’art. 416 bis c.p., “*è applicata la custodia cautelare in carcere... ..salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che le stesse possano essere soddisfatte con altre misure meno gravi*”.

Dunque, anche in questo caso, si consentiva sostanzialmente la concessione degli arresti domiciliari anche agli indagati di mafia, superando la vigente previsione di legge, per la quale, in presenza di esigenze cautelari, doveva applicarsi necessariamente ai detti indagati la misura della custodia cautelare in carcere.

Ma forse, osserva il primo giudice, ancor più dirompente avrebbe potuto essere l’art. 13 dello stesso testo di legge (a prescindere dalla convergenza su tale ipotesi di modifica legislativa anche da parte di altre forze politiche, perché qui, come detto, rileva, ai fini del riscontro alle propalazioni di Cucuzza, solo la promessa che Dell’Utri poté conseguentemente fare a Mangano nel dicembre 1994), che, sostituendo l’art. 304 c.p.p., eliminava, nel nuovo testo di tale norma, l’ipotesi della sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, quando si procede per i reati tra i quali anche l’art. 416 bis, nel caso di dibattimenti o giudizi abbreviati particolarmente complessi durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza.

Tale modifica, infatti, se introdotta, avrebbe inevitabilmente determinato la scarcerazione per decorrenza dei termini di molti esponenti mafiosi, spesso detenuti in

processi particolarmente complessi per il numero di imputati e di imputazioni, tali da non consentirne, per esperienza comune, la definizione negli ordinari termini, di fase e complessivi, stabiliti.

E analoghe considerazioni valgono anche per il racconto fatto da Cucuzza sin dall'ottobre 1996 (secondo quanto risulta dalla sentenza della Corte di Appello del 29 giugno 2010) e, in ogni caso, dal 7 maggio 1997 (secondo quanto risulta dal verbale acquisito agli atti di questo processo) riguardo alle notizie che Mangano ebbe a portare al ritorno da un viaggio a Milano in prossimità del Natale del 1994, non potendo neppure ipotizzarsi che il detto collaborante, dopo oltre tre anni, possa allora essersi ricordato, per fondare la sua affermazione, di un comunicato ANSA del tutto dimenticato e tralasciato, tanto da essere reperito dalla Pubblica Accusa dopo oltre dieci anni.

Quel racconto ad onta dell'implausibilità sottolineata persino dalla Corte di Appello, riscontra, invece, pienamente il fatto che fino ai giorni immediatamente precedenti il Natale del 1994 (e cioè almeno sino al 20 dicembre 1994, data della notizia ANSA di cui si è detto, se non sino al 22 dicembre 1994, data in cui Silvio Berlusconi maturò la decisione di dimettersi da Presidente del Consiglio) si prevedeva di approvare definitivamente, nel successivo mese di gennaio 1995, un disegno di legge contenente anche alcune norme di maggiore favore, rispetto ai testi previgenti, per i mafiosi.

Una volta accertata allora la veridicità del racconto del Cucuzza, anche in questo caso, un riscontro individualizzante seppure indiretto perché più direttamente ancorato all'episodio di giugno-luglio 1994 prima esaminato, si trae ancora dalle dichiarazioni di Di Natale laddove queste confermano che la fonte del Mangano, su tali questioni, era unicamente Dell'Utri (v. dich. Di Natale citate: *“Diceva che aveva parlato con Marcello Dell'Utri”*), unico soggetto “politico”, d'altra parte, col quale il medesimo Mangano aveva rapporti di frequentazione secondo quanto accertato, anche in termini di definitività, nel processo pregresso a carico di Dell'Utri di cui alle sentenze irrevocabili acquisite agli atti (e, in proposito, si vedano anche le parole di Riina, riferite

a Vittorio Mangano, intercettate il 22 agosto 2013: “...e parrò cu... cu... chistu... chistu docu, amicu i stu BERLUSCONI... ..DELL'UTRI...”).

4.5.2.- Ma altri riscontri si traggono, oltre che, ancora indirettamente, dalle risultanze probatorie sull'origine e sulle ragioni dei contatti intrapresi da Mangano con Dell'Utri su sollecitazione di Bagarella e Brusca già esposte (e a cui la sentenza rinvia) con particolare riguardo alle dichiarazioni di Pasquale Di Filippo e Tullio Cannella.

In particolare, l'atteggiamento di Bagarella che giustificava l'apparente inerzia di Berlusconi con le difficoltà politiche frapposte al suo Governo e invitava ad avere fiducia in lui, converge, nella valutazione del giudice di prime cure con le vicende riferite da Cucuzza che evidenziano i tentativi di Forza Italia di introdurre alcune modifiche legislative oggettivamente di maggiore favore per i mafiosi rispetto alle norme previgenti e gli ostacoli che, però, venivano frapposti da “altri soggetti politici” (v. dich. Di Filippo prima riportate), agevolmente individuabili nel Ministro Maroni e più in generale, per la vicenda del dicembre 1994, nel partito cui il detto Ministro apparteneva che aveva determinato la crisi politica cui erano conseguite le dimissioni del Governo presieduto da Silvio Berlusconi.

Inoltre, l'espressa indicazione, da parte di Bagarella, di Berlusconi quale soggetto che avrebbe voluto soddisfare le richieste dei mafiosi ma che, sino ad allora, non vi era riuscito, conferma ineludibilmente anche il ruolo di Dell'Utri, essendo questi l'unico canale che consentiva ai mafiosi di giungere sino a Berlusconi, così come, peraltro, i medesimi mafiosi avevano sempre fatto nei decenni precedenti secondo quanto definitivamente accertato con le sentenze irrevocabili relative alla condanna del medesimo Dell'Utri per il concorso nel reato di associazione mafiosa.

Un ulteriore analogo riscontro si trae, poi, anche dalle dichiarazioni rese da Tullio Cannella il 23 luglio 1997 confermate in questo dibattimento, avendo il predetto ugualmente riferito che secondo Bagarella il Governo presieduto da Berlusconi stava tentando di rispettare gli impegni presi con “cosa nostra”, ma che in ciò era ostacolato da altri. Anche le dichiarazioni di Cannella si riscontrano reciprocamente con quelle

prima ricordate di Pasquale Di Filippo, laddove entrambe riportano in modo sostanzialmente concorde le parole – e, quindi, il pensiero – di Bagarella pur dai predetti recepiti separatamente e confermano l’attesa, da parte di Bagarella, di provvedimenti favorevoli ai mafiosi adottati dal Governo presieduto da Berlusconi e le giustificazioni del medesimo Bagarella per l’assenza degli attesi esiti; e confermano altresì il fatto che nel corso della campagna elettorale per le elezioni politiche del 1994 furono effettivamente riportate al Bagarella le assicurazioni che, in caso di affermazione del partito politico fondato da Silvio Berlusconi, quei provvedimenti sarebbero stati effettivamente adottati; nonché l’effettiva successiva attivazione di quest’ultimo, dopo che aveva assunto la guida del Governo, per adempiere agli impegni assunti, senza riuscirvi soltanto per impedimenti frapposti da soggetti esterni a Forza Italia.

Bagarella, infatti, poteva rassicurare i suoi sodali che, appena possibile, i detti provvedimenti sarebbero stati presi dal Governo Berlusconi, perché a sua volta aveva ricevuto precise rassicurazioni in tal senso (ed effettivamente, come si è visto, sin dai primi mesi di quel Governo, vi furono più iniziative in tal senso anche se non andate sempre a buon fine).

4.5.3.- E a parere del primo giudice, non appare neppure ipotizzabile che Vittorio Mangano, “uomo d’onore” che mai, sino alla morte, ha tradito i malsani principi vigenti in Cosa Nostra abbia potuto mentire, oltre che a Cucuzza, soprattutto a Bagarella (la cui ferocia, peraltro, era ben nota) allorché ebbe a riferirgli di avere effettivamente parlato con Dell’Utri sia nelle occasioni che precedettero le elezioni politiche, sia nelle occasioni che seguirono l’insediamento del Governo presieduto da Silvio Berlusconi (v., sul punto, Cucuzza 14 aprile 1998 “*..ma stiamo parlando Mangano con dei rapporti di Bagarella, Brusca, con persone che semmai avessero subodorato qualcosa lo avrebbero fatto a pezzi, cioè io non so se poteva giocare fino a questo punto.. ...con queste persone se Mangano aveva un pizzico di giudizio non ci doveva nemmeno provare..*”).

E che Bagarella avesse effettivamente ricevuto quelle assicurazioni e che il predetto attribuisse ad altri soggetti, diversi da Berlusconi, la mancata adozione dei provvedimenti attesi, oltre ad emergere dalle dichiarazioni dei collaboranti prima ricordate, sarebbe dimostrato pure dal fatto che, nonostante le attese deluse, non siano state compiute ulteriori stragi, che, invece, Bagarella, se si fosse sentito definitivamente tradito da Dell’Utri e Berlusconi, avrebbe certamente organizzato in quel lasso di tempo, circa un anno, prima di essere arrestato nel giugno 1995 (si vedano, sul punto, anche le dichiarazioni di Giusto Di Natale: “*..era tutta una situazione di attesa, come le dissi poc'anzi, perché si stava attendendo gli eventi, perché le stragi avevano dato, insomma, una bella situazione avevano creato, e Bagarella era lì in attesa di vedere gli eventi, come infatti si parlava di ulteriori, eventualmente, azioni di forza caso mai non capitava niente. Poi si disse che c'erano dei contatti presi, che qualcuno si era fatto vivo, però non saprei dirle chi o come. Magari poi più avanti...*”).

Infine, ad ulteriore conforto delle risultanze appena richiamate, la sentenza annovera anche le parole di Salvatore Riina intercettate durante la sua detenzione, da cui si ricava l’affidamento che lo stesso Riina aveva riposto sul Governo Berlusconi al fine della realizzazione di alcuni, da lui auspicati, interventi legislativi favorevoli a “cosa nostra” (v. intercettazione del 4 ottobre 2013: “*...perché io tannu ci credeva che lui avissi fattu...*”).

Parole che troverebbero riscontro ancora nei documenti acquisiti all’udienza del 14 dicembre 2017, e, specificamente, i 14 fogli relativi a notizie ANSA nel periodo dal settembre al dicembre 1994, alcune delle quali aventi ad oggetto una lettera aperta inviata sul tema dal Ministro Biondi al Parlamento l’8 settembre 1994 con la richiesta contestuale anche di un vertice di maggioranza per trovare una linea comune sulle riforme in materia di giustizia e, soprattutto, in materia di applicazione della custodia cautelare in carcere.

Tra le notizie ANSA di cui si è detto ve ne è, peraltro, una che appare particolarmente rilevante per comprendere le attese che si erano create in Cosa Nostra” che andavano ben oltre quei primi tentativi di modifiche legislative non andati a buon fine.

Il 19 settembre 1994, viene data notizia infatti di una visita effettuata dalla Commissione Giustizia della Camera, presieduta dall'On. Maiolo, presso il carcere di San Vittore, nell'ambito della quale si riporta, poi, la richiesta, anche da parte dell'On. Maiolo, di convocazione del vertice di maggioranza, già sollecitato dal Ministro Biondi, per trovare una linea comune sui temi della Giustizia e si citano, tra le proposte in discussione, oltre che la modifica dell'uso della custodia cautelare, anche quella della "abolizione dell'ergastolo", che, ancora secondo l'On. Maiolo, dopo l'esame del decreto Biondi, avrebbe dovuto impegnare il Consiglio dei Ministri.

Tale progetto di legge coincideva con uno dei principali "desiderata" di Salvatore Riina dopo l'infausta (per i mafiosi) conclusione del "maxi processo" che aveva visto infliggere la pena a vita al gotha di "cosa nostra" e che trova corrispondenza nella intercettazione, in data 4 ottobre 2013, del medesimo Riina prima ricordata ("...perché io tannu ci credeva che lui avissi fattu...")

Conseguentemente, il giudice di prime cure reputa pienamente provati anche i contatti con Dell'Utri, attraverso Vittorio Mangano, successivi all'insediamento del Governo presieduto da Silvio Berlusconi, con la finalità di influire sulle determinazioni di quest'ultimo.

Resta da esaminare l'ultimo punto, per verificare l'ipotesi accusatoria, che richiede di accertare se in quei contatti sia o meno ravvisabile la rinnovazione della minaccia al Governo oggetto della specifica contestazione di reato formulata nel presente processo a carico dello stesso Dell'Utri, oltre che, per questa parte della condotta, anche a Bagarella e Brusca.

#### **4.6.- Conclusioni sulla rinnovazione della minaccia nei confronti del Governo BERLUSCONI.**

Alla stregua delle risultanze probatorie sin qui esaminate, il giudice di prime cure reputa provato che ben prima dell'insediamento del nuovo Governo Berlusconi e, anzi, quando neppure era certo che il nuovo partito politico fondato da Silvio Berlusconi con



l'apporto determinante di Marcello Dell'Utri sarebbe riuscito a prevalere nelle elezioni politiche del 1994 e ad ottenere l'incarico di formare il nuovo Governo, Dell'Utri, attraverso Vittorio Mangano, al fine di accaparrare in favore di Forza Italia anche i voti che in Sicilia Cosa Nostra, allora ancora in misura non piccola controllava, aveva dato assicurazioni – *rectius*, aveva promesso – che l'eventuale nuovo Governo presieduto da Berlusconi avrebbe adottato alcuni provvedimenti oggetto di risalenti richieste dei mafiosi.

Tale promessa, proprio perché finalizzata ad acquisire il consenso elettorale controllato da Cosa Nostra, non può, però, ritenersi frutto della minaccia che pure Mangano, non potendo di certo sottrarsi all'incarico espressamente affidatogli da Bagarella e Brusca, ebbe a recapitare al Dell'Utri, dal momento che, per un verso, non risulta – non avendone mai alcun collaborante riferito – che siano state rivolte in quel periodo minacce di carattere personale a Dell'Utri o a Berlusconi e, per altro verso, il pericolo di nuove stragi in quel momento riguardava altro Governo ed, anzi, avrebbe potuto semmai favorire l'ascesa di nuove forze politiche se si fosse diffusa l'opinione che il Governo allora in carica non fosse in grado di farvi fronte.

Pertanto, tale segmento delle condotte degli imputati, da un lato Bagarella e Brusca quali autori in senso stretto della minaccia indirizzata al destinatario finale individuato dagli stessi mafiosi in Berlusconi, e, dall'altro Vittorio Mangano e Marcello Dell'Utri quali tramite prestatisi per far giungere la minaccia sino al predetto suo destinatario finale, non potrebbe, tuttavia, da sola e di per sé, integrare il reato di cui all'art. 338 c.p., dal momento che non v'era ancora il Governo presieduto da Silvio Berlusconi (v. sopra paragrafo 4.3.2) e la fattispecie di reato in questione punisce la minaccia formulata nei confronti del Corpo politico costituito e non certo futuro ed eventuale.

Ma è altresì provato che dopo l'insediamento del nuovo Governo, Mangano ebbe ancora a incontrare Dell'Utri in almeno due occasioni (la prima tra giugno e luglio 1994 e la seconda nel dicembre 1994) per sollecitare l'adempimento degli impegni presi durante la campagna elettorale, ricevendo, in entrambe le occasioni, ampie e concrete assicurazioni.

E tali sollecitazioni integrano certamente, nella valutazione del giudice di prime cure gli estremi della minaccia, sebbene in relazione a tali ulteriori incontri successivi all'insediamento del Governo Berlusconi non risulta che sia stato dato specifico incarico a Mangano di ricordare la pregressa minaccia genericamente indirizzata alle Istituzioni e, quindi, al Governo in carica: né che Mangano abbia effettivamente ricordato al suo interlocutore la minaccia medesima nel momento in cui sollecitava l'adempimento degli impegni presi durante la campagna elettorale, o quanto meno chiedeva notizie sui provvedimenti promessi.

Richiamando ancora una volta i connotati della minaccia penalmente rilevante, la sentenza rimarca che, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina, per la consumazione del reato non occorre che il predetto effetto si verifichi in concreto, ma soltanto che la minaccia sia stata percepita dal soggetto passivo, essendo il bene tutelato dalla norma penale quello della integrità psichica e della libertà di autodeterminazione del soggetto passivo.

Non occorre quindi accertare se gli interventi legislativi, tentati o attuati su iniziativa della forza politica facente capo al Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, siano stati concretamente determinati dalla coartazione della libertà psichica e morale di autodeterminazione dei proponenti per effetto della minaccia mafiosa.

Anzi, vi sono fondate ragioni per ritenere – e in ciò può concordarsi con la difesa dell'imputato Dell'Utri - che le dette iniziative non siano state effetto diretto di una minaccia, dal momento che, sin dalle origini, in Forza Italia era stata inserita anche una consistente componente di soggetti che, per asserita vocazione “garantista”, da tempo si battevano contro alcuni provvedimenti adottati in funzione antimafia dai precedenti Governi.

(la sentenza ricorda sul punto alcune iniziative ampiamente pubblicizzate, quali le visite in carcere, viste con favore anche dai mafiosi, effettuate nel settembre 1993 degli On. Maiolo e Biondi, poi, entrambi, appunto, inseriti nelle liste di Forza Italia e successivamente anche divenuti la prima Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ed il secondo Ministro della Giustizia nel Governo Berlusconi).

In altri termini, i tentativi da parte del Governo Berlusconi di adottare provvedimenti attesi (anche) da Cosa Nostra e, poi, l'effettiva adozione di taluni di essi, ai fini che qui rilevano, non devono essere necessariamente letti come legati da un rapporto di causa ed effetto con una minaccia mafiosa, ben potendo anche ricondursi alla attuazione di un programma ampiamente prevedibile (e previsto dagli stessi mafiosi) e, quindi, come mantenimento di impegni *volontariamente assunti* durante la campagna elettorale (anche da parte di Dell'Utri nei confronti dei mafiosi) per acquisire il consenso e i voti anche di quei non piccoli settori della popolazione che vedevano sfavorevolmente la contrapposizione frontale con le organizzazioni mafiose perché ritenuta causa delle efferate stragi che si erano verificate nel biennio 1992-93.

Al contrario, ai fini che qui rilevano, quello dell'accertamento della sussistenza o meno della minaccia mafiosa indirizzata al Governo nella persona del suo Presidente Silvio Berlusconi, deve soltanto accertarsi se negli interventi di Vittorio Mangano nei confronti di Marcello Dell'Utri possa ravvisarsi o meno una obiettiva attitudine ad intimorire il destinatario finale, e cioè in Berlusconi quale Capo del Governo, indipendentemente dal fatto che l'effetto intimidatorio, comunque percepibile e percepito, possa avere inciso concretamente sulla sua libertà psichica e morale di autodeterminazione.

E se il messaggio recapitato o la sollecitazione o anche soltanto la richiesta di notizie da parte di Vittorio Mangano fossero state tali da provocare obiettivamente nell'uomo medio un timore di conseguenze nefaste, sarebbe, comunque, integrata la fattispecie penale della minaccia, quand'anche, nel caso concreto quel timore non fosse insorto, *perché, ad esempio, indipendentemente da quel messaggio, da quella sollecitazione o da quella richiesta, il destinatario si era già autodeterminato a porre in essere una già individuata condotta anche per ragioni del tutto diverse, come potrebbe essersi verificato, nella fattispecie, ove Silvio Berlusconi, eventualmente anche prima dell'intervento del Mangano, si fosse già determinato ad adottare alcuni provvedimenti anche attesi dai mafiosi, appunto, in ipotesi, soltanto per rispettare patti liberamente assunti durante la campagna elettorale ovvero anche soltanto perché*

*riteneva che quel tipo di provvedimenti fosse in generale atteso dal proprio elettorato, trattandosi di provvedimenti in linea con la politica asseritamente “garantista” di una componente non certo secondaria (ma, anzi, particolarmente attiva e appariscente soprattutto sui mezzi di comunicazione) della nuova forza politica da lui guidata.*

E tuttavia, il giudice di prime cure ritiene non possano esservi dubbi che l'azione di Vittorio Mangano su incarico di Bagarella e Brusca, indipendentemente dal tipo di approccio attuato nei confronti di Dell'Utri, che potrebbe anche essere stato ostentatamente amichevole stante i temporalmente lunghi comuni trascorsi, avesse, in sé, un'indiscutibile attitudine ad intimorire, oggettivamente percepibile da chiunque fosse a conoscenza dello spessore criminale del latore della richiesta ed ancor più di coloro che quest'ultimo rappresentava.

E' certo infatti - perché è stato definitivamente accertato all'esito del pregresso processo definito con le sentenze irrevocabili acquisite agli atti - che, sia Dell'Utri, sia Berlusconi cui erano rivolte le richieste, ben conoscevano lo spessore mafioso di Vittorio Mangano, tanto che questi fu utilizzato dai predetti prima per garantire la sicurezza del medesimo Berlusconi e successivamente per risolvere le problematiche connesse alle attività economiche esercitate dalle imprese di quest'ultimo in Sicilia mediante versamento all'associazione mafiosa Cosa Nostra di ingenti somme di denaro.

Infatti, in tutte queste vicende Mangano aveva sempre operato, non certo *uti singuli*, ma nella sua qualità di esponente della predetta organizzazione criminale.

Ed anche in quel caso, sollecitando (o anche soltanto chiedendo notizie di) provvedimenti che non lo riguardavano personalmente, ma interessavano una platea indeterminata di appartenenti all'organizzazione mafiosa, non poteva essere minimamente dubbio per i suoi interlocutori (quello mediato e quello finale) che Mangano agiva in nome e per conto di Cosa Nostra.

Ed, infatti, lo stesso Mangano in quel momento rivestiva una carica rappresentativa apicale nell'associazione mafiosa, essendo, sia pure come “reggente”, a capo di uno dei più importanti “mandamenti” di Palermo, a suo tempo comandato dal noto Pippo

Calò, e coloro che gli avevano affidato l'incarico di riallacciare a quel fine i rapporti con Dell'Utri e Berlusconi, cioè Leoluca Bagarella e Giovanni Brusca, erano di fatto, al vertice assoluto di Cosa Nostra" perché considerati, soprattutto il primo in virtù dello stretto rapporto parentale, braccio operativo, all'esterno del carcere, di Salvatore Riina nel frattempo arrestato e, quindi, ivi detenuto.

Quale che sia stata, dunque, si ripete, la natura dell'approccio di Mangano, esso è stato inevitabilmente percepito dal proprio interlocutore *quanto meno come una forma di pressione più o meno esplicita, ma sicuramente esercitata sotto la minaccia di possibili ritorsioni come la storia e l'esperienza avevano sempre dimostrato anche più direttamente e specificamente a quegli stessi interlocutori, Dell'Utri e Berlusconi, tanto che quest'ultimo era già addivenuto al pagamento di ingenti somme di denaro in favore di "cosa nostra" per il timore di subire conseguenze sia personali che in pregiudizio delle proprie imprese.*

Ciò, d'altra parte, si ricava dalla stessa sollecitazione che, secondo quanto riportato da Mangano a Bagarella e Cucuzza e da quest'ultimo riferito, lo stesso Dell'Utri ebbe a rivolgere al Mangano, quella di non compiere ulteriori delitti eclatanti (quindi, ulteriori stragi, della cui paternità mafiosa tutti, compreso Dell'Utri e Berlusconi, erano ormai a conoscenza) perché altrimenti non sarebbe stato possibile, per l'inevitabile reazione dell'opinione pubblica e degli alleati di Governo meno inclini al "garantismo", adottare quei provvedimenti richiesti dai mafiosi.

D'altra parte, a riprova della detta conclusione sulla natura dell'intervento di Mangano dopo l'insediamento del Governo Berlusconi come "pressione" quand'anche non accompagnato dall'esplicita replica della minaccia che era stata, invece, espressamente profferita dal Mangano prima delle elezioni politiche su incarico di Bagarella e Brusca, v'è il giudizio formulato dalla stessa Corte di Cassazione nella sentenza del 9 marzo 2012 che pure ha reso definitiva l'assoluzione dell'imputato Dell'Utri dal reato di concorso esterno nell'associazione mafiosa Cosa Nostra" per la condotta successiva al 1992.

La Corte di Cassazione, nel tracciare la distinzione del significato da attribuire all'episodio riferito da Cucuzza ove collocato nel dicembre 1993 (come avevano fatto il Tribunale e, in qualche modo, la Corte di Appello) ovvero nel dicembre 1994 (come sostenuto dal P.G. con l'impugnazione però dichiarata inammissibile) ha osservato che nel primo caso, in quanto antecedente alla competizione elettorale, l'incontro di Mangano con Dell'Utri avrebbe potuto assumere “*il significato della ricerca di un patto sulle elezioni*”, mentre nel secondo caso, in quanto successivo alle elezioni, l'incontro medesimo si sarebbe risolto in “*un tentativo di pressione, sganciato, in assenza di altri elementi certi, dalla promessa di aiuto per l'affermazione alle elezioni da parte della formazione politica di riferimento per Dell'Utri*” (v. pag. 134 della sentenza citata).

Quindi, non una occasionale conversazione da salotto sulle iniziative del Governo Berlusconi eventualmente in cantiere, bensì, secondo la definizione della Corte di Cassazione, un “*tentativo di pressione*”, che, però, come detto, promanava, non da un *quisque de populo*, ma da un esponente di vertice dell'associazione mafiosa in rappresentanza e per conto di coloro che comandavano in quel momento l'intera organizzazione criminale responsabile delle più efferate stragi commesse appena nel biennio precedente.

E' quindi indubitabile, ad avviso del primo giudice l'obiettivo, ma anche concreta, attitudine ad intimidire ed intimorire il destinatario finale di un simile “*tentativo di pressione*” (riconoscibile, per la loro analogia, tanto nell'episodio del giugno – luglio 1994, quanto nell'episodio del successivo dicembre 1994) e, conseguentemente, la natura di minaccia di questo; e di tale minaccia devono ritenersi responsabili, tanto gli autori in senso stretto individuabili nei mafiosi dai quali promanava, quanto, a titolo di concorso, colui, il Dell'Utri, che anche in questo caso come nel caso delle richieste dei pagamenti di denaro e dei relativi versamenti, svolgeva la funzione di intermediario verso il Capo del Governo Silvio Berlusconi.

La Corte d'Assise ravvisa poi due specifiche ragioni logico-fattuali che conducono a non dubitare che Dell'Utri abbia effettivamente riferito a Berlusconi le pressioni ricevute, e le riassume nei seguenti termini:

**«non può essere dubbio che Dell'Utri abbia effettivamente recapitato il messaggio a Berlusconi, perché altrimenti non avrebbe potuto assumere, in assenza di qualsiasi ruolo decisionale nella nuova formazione politica, l'impegno che, invece, egli assunse nei confronti dei mafiosi; d'altra parte, in proposito, a riprova, va ricordato che ancora nel 1994, secondo quanto è stato possibile per la prima volta accertare in questa sede – v. sopra Capitolo 2, paragrafo 2.13.1 – continuava, da parte di Berlusconi in favore dei mafiosi, il pagamento di somme di denaro frutto dell'intermediazione di Dell'Utri»».**

Indi ribadisce che anche le risultanze probatorie anche del processo a carico di Dell'Utri per concorso esterno in associazione mafiosa convergono con quelle qui acquisite a dimostrare che il Dell'Utri non esitava a informare Berlusconi di quanto di volta in volta emergeva dai suoi rapporti con l'associazione mafiosa "cosa nostra" mediati da Vittorio Mangano (ma, in altri casi, anche da Gaetano Cinà).

E il fatto che Berlusconi fosse stato sempre messo a conoscenza di tali rapporti è, d'altra parte, incontestabilmente dimostrato dal ricordato esborso, da parte delle società facenti capo al Berlusconi medesimo, di ingenti somme di denaro, poi, effettivamente versate a Cosa Nostra, poiché Dell'Utri, senza l'avallo e l'autorizzazione di Berlusconi, non avrebbe potuto, ovviamente, disporre di così ingenti somme recapitate ai mafiosi. Ed è determinante, a parere del primo giudice rilevare che tali pagamenti, sono proseguiti almeno fino al dicembre 1994 quando a Di Natale fu fatto annotare il relativo versamento di L. 250.000.000 nel "libro mastro" che in quel momento egli gestiva, perché ciò dimostra inconfutabilmente che ancora sino alla predetta data (dicembre 1994) Dell'Utri, che faceva da intermediario, riferiva a Berlusconi riguardo ai rapporti con i mafiosi, ottenendone le necessarie somme di denaro e l'autorizzazione a versarle a Cosa Nostra.

Dunque, Dell'Utri interloquiva con Berlusconi anche riguardo al denaro da versare ai mafiosi ancora nello stesso periodo temporale (1994) nel quale incontrava Vittorio Mangano per le problematiche relative alle iniziative legislative oggetto dei suoi colloqui con il medesimo Mangano.

Se ne inferisce, conclude il primo giudice, *che Dell'Utri abbia informato Berlusconi anche di tali colloqui e, in conseguenza, della "pressione" o dei "tentativi di pressione" che, come si detto, anche secondo la Corte di Cassazione, erano inevitabilmente insiti negli approcci di Vittorio Mangano e che, altrettanto inevitabilmente per la caratura criminale dei richiedenti, portavano seco l'implicita minaccia di ritorsioni, d'altra parte, già espressamente prospettata, come si è visto sopra, durante la precedente campagna elettorale.*

4.6.1.- A conforto di tale conclusione, la sentenza richiama il primo dei due episodi riferiti da Cucuzza e riscontrati dagli elementi esterni, anche individualizzanti nei confronti di Dell'Utri (v. dichiarazioni Di Natale), prima ricordati.

E precisamente, il fatto che in quella occasione del giugno – luglio 1994 Dell'Utri ebbe a riferire a Mangano “in anteprima” di una imminente modifica legislativa in materia di arresti per gli indagati di mafia senza clamore, o per meglio dire tanto nascosta che neppure successivamente fu rilevata a differenza di quella che suscitò la reazione del ministro Maroni.

A ciò si aggiunga che quel decreto legge era stato deciso per intervenire su reati del tutto diversi da quelli di mafia (v. anche testimonianza Maroni, già riportata, a proposito della sua sorpresa quando gli fu fatta notare dal Procuratore Caselli la modifica concernente la comunicabilità delle iscrizioni nel registro degli indagati: “*E io gli chiesi: come è possibile, che cosa c'entra la corruzione e la concussione, la custodia cautelare?*”) e che, pertanto, non vi era ragione per la quale un soggetto estraneo al Governo, qual era Dell'Utri, fosse informato sino ai più minuti – e, si ripete, nascosti – dettagli di quel provvedimento idonei ad incidere anche sui reati di mafia.



Il fatto, invece, che Dell'Utri ne fosse informato, tanto da riferirne a Mangano per provare il rispetto dell'impegno assunto con i mafiosi, dimostra ulteriormente che egli stesso continuava a informare Berlusconi di tutti i suoi contatti con i mafiosi medesimi anche dopo l'insediamento del Governo da quest'ultimo presieduto, *perché soltanto Berlusconi, quale Presidente del Consiglio, avrebbe potuto autorizzare un intervento legislativo quale quello che fu tentato con l'approvazione del decreto legge del 14 luglio 1994 n. 440 e, quindi, riferirne a Dell'Utri per "tranquillizzare" i suoi interlocutori, così come il Dell'Utri effettivamente fece.*

Ne segue, a parere del primo giudice, la *definitiva conferma*, che anche il destinatario finale della "pressione" o dei "tentativi di pressione", e cioè Berlusconi, nel momento in cui ricopriva la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, venne a conoscenza della minaccia in essi insita e del conseguente pericolo di reazioni stragiste, nel caso di mancato accoglimento delle richieste dei mafiosi avrebbe potuto fare insorgere.

Infine, è irrilevante il fatto, stigmatizzato dalla difesa di Dell'Utri, che in questo processo la Pubblica Accusa non abbia chiamato a testimoniare Silvio Berlusconi, tanto più ove si consideri che quest'ultimo, per la stretta dipendenza tra la minaccia implicitamente rinnovata dopo l'insediamento del Governo da lui presieduto e il precedente accordo illecito con i mafiosi in funzione dell'esito delle elezioni politiche del 1994, nonché con l'ulteriore versamento di somme in favore di Cosa Nostra sino ad almeno tutto il predetto anno (accertato per la prima volta in questo processo), non potrebbe mai assumere la veste di testimone "puro" per la natura autoindiziante che inevitabilmente avrebbero le sue dichiarazioni, con conseguente diritto al silenzio, di cui, d'altra parte, lo stesso Berlusconi si è già avvalso nel già concluso processo a carico di Dell'Utri.

Tale ultima considerazione ha indotto la Corte a ritenere non assolutamente necessaria un'eventuale propria iniziativa in tal senso sia ex art. 507 c.p.p. prima, sia ex art. 523 comma 6 c.p.p. dopo. E la stessa difesa del Dell'Utri, chiosa la sentenza, *si è ben guardata dal richiederne l'esame, non soltanto a conclusione dell'istruttoria, ma*

*anche in sede di discussione, formulando la conseguente sollecitazione di interruzione della stessa ai sensi del già richiamato art. 523 comma 6 c.p.p.*

A prescindere quindi dall'effettiva incidenza di tale conoscenza da parte di Berlusconi sulle decisioni assunte a mezzo del Governo da lui presieduto e sull'effettivo insorgere nel medesimo di un timore, si conferma che con il raggiungimento del destinatario finale, si consumò, anche in questo caso, la rinnovazione della minaccia mafiosa per la sua comunque indiscutibile ed indubitabile attitudine a intimorire il destinatario medesimo e, quindi, a turbare l'attività del Governo in quel momento in carica.

\*\*\*

#### **4.7. Sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.**

Nella Parte Sesta della sentenza di primo grado, destinata alle posizioni individuali degli imputati, si affronta più specificamente il tema dell'elemento soggettivo del reato, la cui sussistenza è stata, sia pure subordinatamente, contestata dalla difesa di Dell'Utri. Ma per comodità di esposizione e per evitare inutili ripetizioni, è opportuno richiamare adesso le considerazioni svolte sul punto dal giudice di prime cure.

Secondo l'assunto difensivo, a tutto concedere il ruolo del Dell'Utri sarebbe stato quello di mero *nuncius* della minaccia o di "ambasciatore che non porta pena".

Ma ad avviso della Corte d'Assise tale assunto è infondato perché omette di considerare l'analogo ruolo di intermediario svolto da Dell'Utri tra Cosa Nostra e Berlusconi per il quale il medesimo imputato è stato già definitivamente condannato per il diverso reato di concorso esterno nell'associazione mafiosa seppure, in forza delle prove che fu possibile acquisire in quel processo, con riferimento alla sola condotta come commessa sino al 1992.

Da tale condanna irrevocabile emerge evidente il fatto che Dell'Utri, in ogni caso, non ha mai agito nell'esclusivo interesse di Berlusconi, ma, altresì, anche nell'interesse quanto meno concorrente dei soggetti mafiosi (tra i quali soprattutto Vittorio Mangano e Gaetano Cinà) con i quali egli ha intrattenuto ultraventennali rapporti di amicizia e

frequentazione, perché altrimenti, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità, non sarebbe stato possibile giungere alla affermazione di responsabilità penale per il concorso esterno nel reato di associazione mafiosa.

Già tale considerazione conduce ad escludere l'assimilabilità del ruolo di Dell'Utri, sotto il profilo materiale e psicologico, al familiare o all'amico dell'imprenditore vittima di estorsione che fa da tramite, nell'esclusivo interesse di questi e per ragioni meramente umanitarie, nel recapito della richiesta estorsiva da lui materialmente ricevuta.

Ma che il ruolo di Dell'Utri non possa essere minimamente assimilato a quello "neutro" del *nuncius* emerge con assoluta evidenza dalla ricostruzione dei fatti. E in particolare nella circostanza che la minaccia rinnovata dai mafiosi dopo l'insediamento del Governo presieduto da Silvio Berlusconi, trova le sue radici nelle promesse che Dell'Utri, da assoluto protagonista della nascita ed affermazione della nuova forza politica, ebbe a indirizzare all'organizzazione mafiosa in vista delle elezioni politiche del 1994.

Tali promesse, o, quanto meno, la disponibilità manifestata dal Dell'Utri anche in quell'occasione per soddisfare le esigenze di Cosa Nostra e che hanno contribuito all'entusiastico appoggio dato da quest'ultima in Sicilia alla nascente nuova forza politica, nonché all'affidamento, se non, in qualche caso, all'euforia, di molti capi mafiosi, hanno, nel contempo rafforzato, nei vertici dell'associazione mafiosa, il proposito criminoso di proseguire nella strada del ricatto anche nei confronti del Governo presieduto da Berlusconi.

E anche negli incontri con Mangano successivi all'insediamento del Governo Berlusconi, Dell'Utri non si è limitato ad ascoltare e a raccogliere le richieste dei mafiosi, ma ha ancora manifestato disponibilità nel farsi carico delle iniziative del medesimo Governo, fornendo specifiche notizie su di esse e sui vantaggi che i mafiosi ne avrebbero potuto ricavare.

Anche tale atteggiamento ha contribuito all'affidamento riposto in Dell'Utri e Berlusconi dai vertici mafiosi (non soltanto Bagarella e Brusca, ma, come si è visto,

Giuseppe Graviano e persino Salvatore Riina: v. intercettazione del 4 ottobre 2013 già ricordata allorché quest'ultimo dice “...perché io tannu ci credeva che lui avissi fattu...”) ed ha, conseguentemente, da un lato, rafforzato il proposito criminoso mafioso, tanto che al primo incontro di giugno-luglio 1994 ne è seguito almeno un altro nel dicembre 1994 in occasione del quale quell'atteggiamento e quella disponibilità da parte di Dell'Utri sono stati ancora rinnovati; ma, dall'altro, ha, nel contempo, e inevitabilmente, precisa al sentenza, nel momento in cui egli ne riferiva a Berlusconi, *consapevolmente contribuito alla trasmissione della coazione psicologica e, quindi, in definitiva all'evento del reato contestato (che è bene ricordare, non è costituito dai provvedimenti legislativi poi adottati, ma esclusivamente dal percepimento da parte di Berlusconi in qualità di Capo del Governo della pressione psicologica operata da “cosa nostra” col ricatto, esplicito o implicito che fosse, della reiterazione delle stragi il cui recente ricordo, anche al di fuori della lontana Sicilia, era ben vivo in tutti).*

Nella valutazione del primo giudice insomma, il ruolo complessivamente e storicamente svolto da Dell'Utri in rapporto, non soltanto a Berlusconi, ma anche a Cosa Nostra è esso stesso fonte di prova della coscienza e della volontà del predetto imputato di contribuire, con la propria condotta, che trovava le radici proprio nei risalenti rapporti di amicizia e di frequentazione con appartenenti alla consorteria mafiosa, *da un lato al rafforzamento del proposito criminoso del ricatto mafioso, e, dall'altro al raggiungimento dello scopo intimidatorio perseguito da coloro che rinnovavano ancora tale ricatto e, quindi, la minaccia mafiosa finalizzati ad ottenere illeciti vantaggi per i sodali.*

Sull'eccezione sollevata, in sede di discussione, dal secondo intervento difensivo nell'interesse dell'imputato Dell'Utri, quello del divieto di un secondo giudizio ai sensi dell'art. 649 c.p.p. per effetto del giudicato già intervenuto in favore del predetto con l'assoluzione dal reato di concorso nell'associazione mafiosa per le condotte contestate come commesse successivamente al 1992, la sentenza si sofferma diffusamente, per argomentarne l'infondatezza

Ci si limita qui a rinviare alle pagg. 4990-4998, significando che la questione sarà ripresa nell'esaminare il gravame proposto nell'interesse dell'imputato Dell'Utri

## **CAPITOLO 1 QUINQUIES**

### **LE INTERCETTAZIONI AMBIENTALI EFFETTUATE NEL CORSO DEL DIBATTIMENTO**

1.- Nel corso del dibattimento sono stati riversati nel processo gli esiti di due importanti attività investigative, e segnatamente le attività di intercettazione ambientale eseguite dal Pubblico Ministero nel 2013 all'interno dell'Istituto carcerario nel quale era detenuto Salvatore RIINA, integrate da alcune captazioni casualmente effettuate direttamente da agenti di polizia penitenziaria addetti alla vigilanza del detto detenuto, e nel 2016 all'interno dell'Istituto carcerario nel quale era detenuto Giuseppe GRAVIANO.

Entrambe tali attività di intercettazioni ed ascolto hanno fornito in alcuni casi prove *talvolta inconfutabili*, nella valutazione del giudice di prime cure ed in altri, comunque, spunti di possibili considerazioni logico-deduttive di cui è necessario dare conto, con un'avvertenza preliminare.

Si richiameranno solo, e in termini riassuntivi, le pagine della sentenza dedicate alla ricostruzione delle modalità e circostanze in cui vennero realizzate le captazione e alla valutazione di tali fonte di prova.

Per quanto concerne l'ampia rassegna contenuta nella stessa parte QUINTA della sentenza appellata si rimanda alle pagg. 4419-4538 e alle pagg. 4564-4576 per le propalazioni (captate a sua insaputa) da Salvatore RIINA; e alle pagg. 4601-4622 per quelle di GRAVIANO, anche in considerazione del fatto che le più significative (e molte sono state già anticipate) saranno riprese in altre parti della presente motivazione.

### **1.1.- Le intercettazioni ambientali delle conversazioni in carcere tra l'imputato Salvatore RIINA e il detenuto Alberto LO RUSSO: la genuinità delle confidenze di Salvatore RIINA.**

Le registrazioni di alcuni colloqui avvenuti all'interno del carcere di Milano-Opera tra i detenuti Salvatore Riina, imputato nel presente processo successivamente deceduto, e Alberto Lo Russo, esponente di rilievo delle organizzazioni mafiose operanti nella Puglia (v. dichiarazioni rese all'udienza del 26 giugno 2015 da Gianfranco Modeo), nel periodo dal 4 agosto al 18 novembre 2013, sono state, poi, trascritte mediante perizia, le cui relazioni sono state acquisite nelle udienze dell'8 e 9 ottobre 2015 all'esito dell'esame dei periti trascrittori incaricati dalla Corte.

Le registrazioni in questione sono state effettuate durante i colloqui che l'imputato Riina, sottoposto al regime detentivo di cui all'art. 41 bis O.P., ha potuto avere col detenuto che è stato designato dall'Amministrazione Penitenziaria al fine di consentirgli la c.d. "socialità", appunto, quell'Alberto Lo Russo di cui si è detto.

Non sono noti i criteri che avevano indotto il DAP a individuare proprio quel detenuto come unico ammesso a momenti di socialità con il Riina; e la Corte d'Assise riconosce che *Il tenore delle conversazioni spesso introdotte o provocate dal medesimo e le conoscenze dallo stesso manifestate, non soltanto su questioni giuridico-sociali di ampio respiro, ma soprattutto su vicende processuali concernenti la mafia siciliana e l'imputato Riina, conoscenze che certamente trascendono quelle che possono essere acquisite da un soggetto detenuto comunque appartenente ad un contesto criminale ben diverso sotto molteplici profili (si veda, per tutte, la registrazione del 12 agosto 2013), lasciano trasparire un ruolo del Lo Russo non semplicemente riconducibile a quello dell'occasionale co-detenuto del carcere cui soltanto casualmente è toccato il compito di fare da "dama di compagnia" al più noto detenuto Salvatore Riina.*

E tuttavia, quale che possa essere stato il ruolo effettivamente assegnato al Lo Russo, quand'anche fosse stato quello di "agente provocatore" a tal fine istruito, la Corte ritiene che, comunque, non possa residuare alcun dubbio sulla assoluta spontaneità e

genuinità delle risposte e dei racconti del suo interlocutore, l'imputato Salvatore Riina. E ciò per diverse e concomitanti ragioni.

La prima è che quest'ultimo certamente ignorava di essere intercettato, così come si evince, non soltanto dal contenuto delle confidenze fatte al suo interlocutore anche riguardo ai suoi più efferati crimini e ad episodi della sua vita familiare e personale, nonché, in qualche caso, persino a beni acquistati con i proventi illeciti mai individuati, ma anche dalla meraviglia manifestata quando, per la prima volta, il 13 novembre 2013, a seguito di una improvvida diffusione sui media di notizie riservate, inizia a sospettare di essere stato ascoltato (“...*e sientunu i paruoie nuostri????*”), limitandosi tuttavia, anche in questo caso, a ipotizzare soltanto che brani di conversazioni potessero essere stati captati dagli agenti addetti alla sorveglianza e, quindi, riferiti ai superiori (v. trascrizione del colloquio registrato il 13 novembre 2013).

In via generale, poi, la Corte osserva che Riina nelle sue conversazioni racconta al Lo Russo, in modo originale ma del tutto compatibile con acquisizioni probatorie ormai storiche (a partire dal c.d. “maxi-processo”), vicende relative alla sua “ascesa” criminale, dall'infanzia a Corleone e dai primi rapporti con il noto capo mafia Luciano Leggio, sino a quando, rompendo ogni indugio, decise sostanzialmente di scatenare la “guerra” contro coloro che fino ad allora avevano guidato “cosa nostra”, Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti, accentrando su di sé ogni potere, pur lasciando un ruolo, a quel punto soltanto apparente, da un lato al predetto Luciano Leggio, ridotto a figura meramente rappresentativa della mafia corleonese, e, dall'altro, soprattutto, a Michele Greco, che riuscì ad avere salva la vita accettando di mantenere soltanto formalmente il ruolo di capo della “commissione”, in realtà eterodiretta da Riina.

In tale contesto di acquisizione dei pieni ed effettivi poteri di direzione di “cosa nostra”, col ruolo degli organi formalmente proposti a tale compito, primi fra tutti le c.d. “commissioni” regionale e provinciale di Palermo ridotte ad assecondare e ratificare le decisioni assunte da Salvatore Riina, si inserisce il rapporto tra quest'ultimo e l'altro noto esponente della mafia corleonese Bernardo Provenzano.

Di tale rapporto, spesso nelle cronache giudiziarie ritenuto erroneamente del tutto paritario e caratterizzato da una piena simbiosi, Salvatore Riina parla ampiamente e in termini tali da fornire ulteriore conferma della assoluta genuinità dei racconti captati con le intercettazioni.

Infatti, pur manifestando in più occasioni grande affetto nei confronti del Provenzano e descrivendolo quasi come un fratello minore (di tre anni più piccolo come più volte ricordato dal Riina) con il quale ha condiviso l'infanzia e la sua ascesa criminale, non lesina, tuttavia, critiche al medesimo Provenzano, tanto sul piano dei comportamenti più strettamente personali (la continua ricerca di denaro), tanto, più in generale, su quello del suo modo di essere più incline ai compromessi invece sempre ripudiati dal più violento Riina.

Vi sono, poi, le piene confessioni – o, forse, dovrebbe dirsi più propriamente rivendicazioni – da parte del Riina di alcuni tra i più efferati crimini della storia criminale della mafia di “cosa nostra” anche in questo caso con apporti di conoscenze personali e con manifestazioni di autocompiacimento per la riuscita di così eclatanti delitti che ugualmente confermano la genuinità delle propalazioni indirettamente fatte dal detto imputato senza alcun sospetto di poter essere ascoltato da investigatori, cui mai avrebbe confessato la propria partecipazione neppure a crimini di ben minore importanza per l'inconciliabilità con il suo essere mafioso, nonostante nulla avesse più già allora da temere sul piano giudiziario per le numerose condanne all'ergastolo che gli erano state ormai definitivamente inflitte.

In conclusione, quindi, la Corte ritiene positivo l'esito delle propedeutiche necessarie verifiche sulla effettiva genuinità delle intercettazioni, sia sotto il profilo che consente di escludere che i conversanti potessero sospettare di essere ascoltati da terzi, sia riguardo al contesto nel quale si sono sviluppate le conversazioni captate: e ciò indipendentemente dal ruolo che in queste possa avere avuto l'interlocutore Alberto Lo Russo.

Conferma ulteriore è venuta dalle deposizioni dei testi Bonafede e Milano di cui si dirà più avanti, sia sotto il profilo della piena lucidità del Riina nel 2013, sia sotto il profilo



della coincidenza di alcune esternazioni riferite dai predetti testi ben prima che fossero note le intercettazioni in questione e analoghe esternazioni captate, appunto, con tali intercettazioni.

## **1.2.- Le modalità esecutive delle intercettazioni ed i conseguenti accertamenti investigativi riferiti dal teste Salvatore BONFERRARO**

Il teste Salvatore Bonferraro ha, tra l'altro, riferito sia su alcune modalità esecutive, sia di alcuni accertamenti investigativi svolti riguardo alle intercettazioni ambientali dei colloqui del Riina con il co-detenuto Lo Russo

In particolare, il teste ha riferito:

- di avere personalmente seguito l'attività di intercettazione dei colloqui tra i detenuti Riina Salvatore e Lo Russo Alberto, dall'inizio alla fine;
- che l'attività di intercettazione era stata predisposta a seguito di una relazione di servizio redatta da Agenti della Polizia Penitenziaria che si occupavano del Riina e che avevano segnalato che durante alcune pause delle udienze di questo processo, il Riina aveva fatto affermazioni sulla vicenda della trattativa Stato-mafia;
- che a quel momento né il P.M. né la D.I.A. erano a conoscenza di chi fosse il detenuto ammesso alla socialità con Riina;
- che da diversi mesi Riina trascorreva la socialità con Lo Russo;
- che le attività di intercettazioni avevano riguardato sia il passeggio dei detenuti che il locale ove effettuavano la socialità;
- che durante la socialità per lo più i detenuti avevano evitato di parlare degli argomenti più delicati;
- di avere provveduto nell'occasione a collocare sia telecamere che microspie;
- che Riina allorché parlava degli argomenti più delicati abbassava il tono di voce quasi bisbigliando;
- che i due detenuti avevano accesso ai canali televisivi nazionali (*“Allora, essendo soggetti sottoposti al 41 bis, loro potevano, all'epoca, quando abbiamo fatto gli*

*accertamenti, potere guardare solamente RAI 1, RAI 2, RAI 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La 7”);*

- che nella conversazione intercettata il 4 settembre 2013 Riina si riferisce all’uccisione del Gen. Dalla Chiesa facendo roteare due dita (indice e medio) in segno di morte;
- che in relazione alla stessa intercettazione, nella quale Riina parla di due cugini che riscuotevano soldi in tutta la Sicilia è stato accertato che i cugini Salvo gestivano le Esattorie in Sicilia;
- che in relazione alla intercettazione del 5 settembre 2013 è stato accertato che la sera precedente era stata effettivamente trasmessa in televisione un’intervista al Gen. Mori;
- che nella intercettazione dell’11 settembre 2013 si fa riferimento alla vicenda del 30 novembre 1982 allorché vennero uccisi Saro Riccobono e molti altri mafiosi;
- che in relazione alla intercettazione del 14 settembre 2013 è stato accertato che effettivamente la moglie di Riina aveva chiesto a Don Ciotti di incontrare il marito, ma che forse tale incontro poi non era avvenuto;
- che il Nino di cui si parla nella intercettazione del 24 settembre 2013 è stato identificato in Antonino Madonia;
- che nella stessa conversazione si fa riferimento alla strage di Capaci;
- che nella intercettazione del 31 agosto 2013 Riina si riferisce al Direttore del Carcere di Opera Dott. Siciliano;
- che nella stessa intercettazione del 31 agosto 2013 si fa riferimento anche all’uccisione del Procuratore Scaglione;
- che Provenzano non era stato mai processato per l’omicidio Scaglione;
- che nella intercettazione del 6 novembre 2013 si fa riferimento a quanto accaduto in occasione della uccisione del Gen. Dalla Chiesa;
- che in occasione della intercettazione dell’8 novembre 2013 Riina fa il medesimo gesto di roteare due dita (indice e medio) in segno di morte;
- che in relazione alla medesima intercettazione dell’8 novembre 2013 è stato accertato che Madonia Antonino nel 1971 era stato arrestato per alcuni attentati dinamitardi;

- che in occasione della conversazione intercettata il 30 ottobre 2013 Riina, facendo riferimento a nuovi attentati che avrebbe voluto compiere, aveva fatto con la mano il gesto che simula uno scoppio;
- che allorché il 13 novembre 2013 Riina aveva appreso dal Lo Russo che le loro conversazioni erano state intercettate, entrambi si trovavano all'interno del locale chiuso destinato alla socialità e, quindi, il Riina, immaginando che le intercettazioni fossero state fatte in quel luogo, aveva indicato la telecamera;
- che nella conversazione intercettata il 14 novembre 2013 Lo Russo aveva fatto cenno a Riina di una iniziativa dei Pubblici Ministeri di Palermo di cui i media non avevano dato ancora alcuna notizia;
- che durante la conversazione intercettata il 16 novembre 2013 Riina, facendo riferimento ad un grosso attentato da compiere, aveva abbassato il tono della voce e fatto con la mano il gesto della accelerazione;
- che nella conversazione registrata il 22 agosto 2013 si fa riferimento a Brusca, Bagarella e Mangano, così come anche in quella successiva del 20 settembre 2013;
- che nella conversazione registrata il 29 settembre 2013 si fa riferimento a Brusca, Bagarella e Dell'Utri;
- che nella conversazione registrata il 5 settembre 2013 si fa riferimento a Giuseppe "Piddu" Madonia e, parlando del "cugino", a Ilardo Luigi che si incontrava con Provenzano;
- che nella medesima conversazione intercettata il 5 settembre 2013 Riina fa riferimento ad un viaggio a Como di Provenzano;
- che la socialità di Riina e Lo Russo era iniziata il 21 aprile 2013 e il servizio di intercettazione ambientale, che aveva avuto inizio il 3 agosto 2013, terminò il 30 novembre 2013.

### **1.3.- La valutazione delle intercettazioni dei colloqui di Salvatore RIINA**

La Corte, esaminate attentamente le trascrizioni delle intercettazioni sopra soltanto citate, non esita a ritenere che, dopo le note dichiarazioni di Tommaso Buscetta che per

la prima volta squarciarono il velo sulla struttura di “Cosa Nostra” oltre che su molti delitti, si è in presenza del più importante documento di valore storico utile a comprendere l’evoluzione del fenomeno mafioso nel trentennio che ha visto, dalla metà degli anni sessanta, l’ascesa e la conquista del potere in “Cosa Nostra” da parte dei c.d. “corleonesi”.

Per la prima volta, infatti, in assenza di una collaborazione con la Giustizia che sarebbe impensabile per esponenti mafiosi di tale calibro (e senza i freni inibitori delle dichiarazioni che gli stessi collaboratori di giustizia conservano quando rendono dichiarazioni all’A.G. dopo avere iniziato la collaborazione, astenendosi quanto meno, a differenza di quanto il Riina fa ripetutamente, da esaltazione ed autocompiacimento della propria opera criminale), si è avuta la possibilità di ascoltare, dalla viva voce del più importante esponente mafioso protagonista e principale artefice delle vicende criminali del periodo sopra ricordato, la confessione e la ricostruzione storica originale dei più rilevanti accadimenti del periodo aureo, dal punto di vista dei “corleonesi”, della loro plumbea storia criminale.

La sentenza segnala al riguardo la ricostruzione dei rapporti nell’ambito della cosca dei c.d. “corleonesi” (in primis, tra Liggio, Riina e Provenzano) in termini ben lontani dall’agiografia che li descriveva come un blocco monolitico indissolubile e caratterizzato da una comune visione; dei rapporti subito conflittuali – e le ragioni di tali conflitti – tra i “corleonesi” (*rectius*, a quel punto, innanzitutto e soprattutto Riina) ed il blocco di potere che allora governava “cosa nostra” costituito da Stefano Bontate, Gaetano Badalamenti e, con un ruolo già meno operativo e più figurativo, Michele Greco; dei più efferati delitti riconducibili alla sanguinosa strategia violenta e criminale di Riina, quali, ad esempio, l’omicidio del Procuratore Scaglione (del quale, per la prima volta, viene indicato uno degli esecutori materiali in Bernardo Provenzano), l’omicidio del Col. Russo, l’omicidio di Stefano Bontate, l’omicidio del Gen. Dalla Chiesa e della moglie, la strage del 30 novembre 1982 nella quale furono decimati gli esponenti delle cosche palermitane che si contrapponevano ai corleonesi, la strage di via Pipitone Federico nella quale perse la vita anche il Cons. Chinnici, l’attentato non

riuscito dell'Addaura ai danni del Dott. Falcone, l'omicidio Lima e, infine, le più recenti stragi di Capaci e di via D'Amelio.

Si aggiungono poi i riferimenti alla vicenda dei c.d. "scappati", risalente agli anni '80, ma che ha avuto anche più recenti sviluppi di grande interesse per la visione delle dinamiche interne a "cosa nostra", ai rapporti con i politici con la conferma dell'appoggio dato al Partito Socialista in occasione delle elezioni politiche del 1987 e la delusione per la successiva opera dell'On. Martelli, la conferma dell'estorsione ai danni di Silvio Berlusconi e del pagamento, da parte di quest'ultimo, di ingenti somme di denaro a "cosa nostra", nonché alle vicende che hanno riguardato l'On. Andreotti o l'arresto dello stesso Riina.

Si tratta di ricostruzioni e racconti caratterizzati, ovviamente, da una visione e da un approccio soggettivi; e talvolta non disgiunti da personali e verosimilmente in parte alterate ricostruzioni determinate: non per il timore del Riina di essere ascoltato, perché ciò può sicuramente escludersi se non altro per i tanti passi delle conversazioni nei quali il predetto non esita ad esaltare la propria ferocia, ma per la natura stessa del personaggio, incline ad una riproposizione degli accadimenti nella pura ottica del mafioso irriducibile, e incline a momenti di esaltazione per le proprie imprese criminali. Ma è comunque una "testimonianza" che consente, comunque, di rileggere molte vicende, tante anche già processualmente definite, traendone ora ulteriore conferma, ora elementi utili per pervenire ad una più completa comprensione delle stesse sotto il profilo delle causali e delle dinamiche.

#### **1.4.- Le rivelazioni di Salvatore RIINA più rilevanti nel presente processo.**

Quanto ai temi più pertinenti al presente processo, la sentenza segnala che le più significative rivelazioni inconsapevolmente fatte da Riina, e utili ai fini dell'accertamento del principale reato contestato in questa sede, in estrema sintesi, sono le seguenti:

risale direttamente a Riina, quale effettivo incontrastato capo dell'associazione mafiosa Cosa Nostra (v. intercettazione dell'8 agosto 2013), la decisione di compiere le stragi

del 1992 nella quale persero la vita i dott.ri Falcone e Borsellino (v. intercettazioni del 6, 20, 29, 31 agosto e 24 e 27 settembre, 27 ottobre 2013) e ciò non soltanto per dare esecuzione ad una “condanna a morte” di questi ultimi risalente nel tempo (v. intercettazioni del 6 e 29 agosto e 24 settembre 2013), ma, almeno quanto al dott. Falcone, per vendicarsi degli interventi attribuiti a quest’ultimo finalizzati alla sostituzione del designato Presidente della Corte di Cassazione sul quale Cosa Nostra faceva affidamento (v. intercettazione del 18 agosto 2013);

effettivamente, ad un certo momento, Salvo Lima aveva detto che non era più in grado di parlare con Giulio Andreotti (v. intercettazione del 9 novembre 2013);

mentre l’esecuzione della strage di Capaci è stata pianificata, studiata ed organizzata con largo anticipo, la strage di via D’Amelio è stata eseguita a seguito di una improvvisa accelerazione maturata nei giorni immediatamente precedenti (v. intercettazione del 6 agosto 2013; intercettazione del 20 agosto 2013; e intercettazione del 29 agosto 2013);

la causale ultima della strage di Capaci è collegata alla attribuzione, da parte del Riina, al Dott. Falcone della iniziativa di adoperarsi per ottenere la sostituzione del Presidente della Corte di Cassazione che, poi, ebbe a decidere il maxi-processo confermando le condanne (v., oltre alla già citata intercettazione del 18 agosto 2013 anche l’intercettazione del 27 settembre 2013; e quella del 27 ottobre 2013, così trovando conferma le risultanze probatorie già esposte sopra, ivi comprese quelle relative alla contrarietà alla decisione stragista, seppur non accompagnata da un’effettiva dissociazione per timore della reazione di Riina, manifestata tanto da Provenzano (v. intercettazione del 6 agosto 2013 “...io sono d’accordo con voialtri ma (inc.) Binnu ma tu picchì fai sti cuosi...”), peraltro, definito, in generale, come soggetto da qualche tempo divenuto “titubante” a commettere delitti così eclatanti e, quindi, “ombra di se stesso” (v. intercettazione dell’8 agosto 2013), quanto da altri esponenti mafiosi che per evitare di essere coinvolti si costituirono volontariamente in carcere (v. ancora intercettazione del 6 agosto 2013);

Già per le stragi del 1992 Bernardo Provenzano aveva manifestato le sue perplessità, ma aveva, poi, accettato la decisione di Riina (v. oltre che l'intercettazione del 6 agosto 2013; e, più in generale sulle strategie violente del Riina, l'intercettazione dell'8 agosto 2013, altresì l'intercettazione del 27 settembre 2013, così trovando conferma le risultanze probatorie già esposte sopra nella Parte Terza della sentenza, Capitoli 2 e 14; Nell'abitazione di Riina, tardivamente perquisita, contrariamente a quanto ancora in questo processo ha tentato di sostenere la difesa dell'imputato Mori, v'era effettivamente una cassaforte (v. intercettazione del 10 agosto 2013), ancorché, in questa, secondo Riina, non v'erano conservati documenti (v. intercettazione del 10 agosto 2013 e intercettazione del 29 agosto 2013) e ciò, anche se, per vero, la stessa affermazione dell'imputato, secondo la quale egli non scriveva nulla e teneva tutto a mente, oltre che non verosimile per la vastità dei campi in cui operava "cosa nostra", è smentita dal fatto che alcune annotazioni scritte, chiaramente riferibili ad attività dell'associazione mafiosa, vennero rinvenute in possesso del Riina in occasione del suo arresto, così che quella negazione va piuttosto ricondotta, anche in questo caso, alla esaltazione del capo infallibile che in più occasioni il detenuto ha voluto rappresentare al proprio interlocutore (v. ancora intercettazione del 29 agosto 2013; che lo stesso Riina ebbe a percepire l'anomalia della mancata perquisizione della sua abitazione in occasione del suo arresto, tanto da manifestare evidente meraviglia (v. intercettazione del 10 agosto 2013) perché in tal modo era stato consentito alla moglie ed ai figli di allontanarsi da quella casa (v. ancora intercettazione del 10 agosto 2013) ed ai nipoti addirittura di svuotarla (v. intercettazione citata del 10 agosto 2013); che Riina non ha intavolato alcuna trattativa con il Ministro Mancino e più in generale con le Istituzioni (v. intercettazione del 12 agosto 2013, né ha mai scritto il "papello" (v. intercettazione dell'8 novembre 2013), anche se, precisala Corte d'Assise, la prima affermazione sulla negazione della trattativa (in generale, non col Ministro Mancino, che effettivamente, in termini così personalizzati, non v'è mai stata, come si è già detto) va evidentemente ricondotta al ruolo auto-attribuitosi dal Riina di colui che non chiedeva e che veniva "cercato" (v. anche quanto si rileverà nel successivo Capitolo a

proposito di una esternazione del Riina riferita dai testi Bonafede e Milano, oltre all'intercettazione del 10 ottobre 2013 sopra riportata dove Riina dice che “fu trattato e non che trattava lui”) e, quindi, imponeva le sue condizioni con la minaccia stragista (v. successivo punto 11); mentre la seconda affermazione è riferita, da un lato, al racconto di Brusca che, tuttavia, come si è già visto sopra, non ha, in realtà, visto alcun “papello”, e, dall'altro, al documento prodotto in questo processo per iniziativa di Massimo Ciancimino (v. intercettazione dell'8 novembre 2013; nonché la precedente intercettazione del 4 ottobre 2013), di cui anche la Corte dubita fortemente per la probabile se non certa falsificazione ad opera dello stesso Massimo Ciancimino, senza che, però, ciò escluda che altri (e, tra questi, anche Cinà prima e Vito Ciancimino poi) abbiano potuto, ad un certo punto, trascrivere le condizioni poste da Salvatore Riina per veicolarle a coloro che le avevano, di fatto, sollecitate dicendo di rappresentare le Istituzioni nelle più alte sue espressioni;

che Riina aveva lasciato a Provenzano, che a seguito dell'arresto del primo aveva assunto la guida di Cosa Nostra” (v. intercettazione del 31 agosto 2013), disposizioni affinché continuasse nella strategia stragista, per la quale vi erano uomini di valore disponibili, ma che Provenzano aveva sposato la linea trattativista con i Carabinieri non condivisa dallo stesso Riina (v. intercettazione del 18 agosto 2013), così trovando conferma le risultanze probatorie già esposte sopra nella Parte Terza della sentenza, Capitoli 9, 12 e 14;

Provenzano era stato indotto da qualcuno ad abbandonare la strategia di violento contrasto con lo Stato voluta dallo stesso Riina (v. intercettazione del 19 agosto 2013), così trovando conferma ancora le risultanze probatorie già esposte sopra nella Parte Terza della sentenza, Capitoli 9, 12 e 14;

Bagarella aveva assecondato l'iniziativa trattativista di Provenzano attendendo la risposta alle richieste di quest'ultimo (v. intercettazione del 18 agosto 2013, così trovando conferma le risultanze probatorie già esposte sopra nella Parte Terza della sentenza, Capitolo 14;



Provenzano, contrario a proseguire nella strategia stragista, poi, aveva convinto Bagarella a compiere le stragi fuori dalla Sicilia, cosa non condivisa da Riina che avrebbe voluto che si continuasse la strategia stragista in Palermo (v. intercettazione del 18 agosto 2013 e intercettazione del 31 agosto 2013), così trovando conferma le risultanze probatorie già esposte sopra nella Parte Terza della sentenza, Capitolo 14, nonché alcune specifiche risultanze del racconto di Giovanni Brusca che conseguentemente assume, grazie a tale imprevisto e straordinario riscontro, carattere di elevata attendibilità;

la strategia stragista era finalizzata ad ottenere cedimenti da parte del Governo della Repubblica (v. intercettazione del 18 agosto 2013: io o' guviernu c'è vinniri (inc.) muorti c'è vinniri, o' guviernu muorti c'hannu a dari.. ...”), così trovando straordinaria conferma, oltre che le risultanze probatorie già esposte sopra nella Parte Terza della sentenza, Capitolo 12, altresì, la condotta delittuosa di minaccia specificamente oggetto della imputazione formulata al capo a) della rubrica riportata in epigrafe;

dopo l'arresto di Riina, Giovanni Brusca e Leoluca Bagarella cercarono di contattare Berlusconi tramite Dell'Utri e Vittorio Mangano (v. intercettazione del 22 agosto 2013; intercettazione del 20 settembre 2013; intercettazione del 29 settembre 2013”), così trovando altrettanto straordinaria conferma le risultanze probatorie già esposte sopra nella Parte Quarta della sentenza e, altresì, specificamente, il racconto di Giovanni Brusca, Giuseppe Monticciolo, Francesco La Marca e Giusto Di Natale sopra riportati; Vittorio Mangano ebbe effettivamente a recarsi più volte a Milano per contattare, attraverso Dell'Utri, Berlusconi (v. intercettazione del 29 settembre 2013), con disappunto di Riina che, anche in questo caso, avrebbe voluto aspettare di essere “cercato” (v. ancora intercettazione del 29 settembre 2013);

Vittorio Mangano ebbe effettivamente a parlare con Dell'Utri (v. intercettazione del 22 agosto 2013), col quale, peraltro, Riina aveva già da prima instaurato un proprio contatto (v. intercettazione del 29 settembre 2013), così trovando conferma quanto riferito da Salvatore Cancemi secondo cui, ad un certo momento, Riina lo aveva

sollecitato a dire a Vittorio Mangano di mettersi da parte nei rapporti con Dell'Utri e Berlusconi perché questi erano già “nelle mani” dello stesso Riina; effettivamente, fino a quando era stato arrestato, Riina aveva “snobbato” Berlusconi non ritenendo che fosse abbastanza importante (v. intercettazione del 22 agosto 2013), così come anche Dell'Utri (v. intercettazione del 29 settembre 2013), pur confermando pienamente il ruolo di intermediario svolto dal Dell'Utri (v. intercettazione del 22 agosto 2013) ed il conseguente pagamento di ingenti somme di denaro da parte di Berlusconi (v. intercettazione del 22 agosto 2013); anche Riina aveva riposto le proprie speranze sul Governo Berlusconi (v. intercettazione del 4 ottobre 2013), così trovando conferma le risultanze prima esposte nella Parte Quarta della sentenza, Capitolo 4, paragrafo 4.4; effettivamente Luigi Ilardo si incontrava con Bernardo Provenzano (v. intercettazioni del 5 settembre 2013) e che quest'ultimo aveva anche contatti con un carabiniere che può agevolmente identificarsi in Cosimo Bonaccorso in considerazione della indicata provenienza (v. intercettazione del 5 settembre 2013).

**CAPITOLO 2 quinquies**  
**LE ESTERNAZIONI DI SALVATORE RIINA CAPTATE**  
**DAGLI AGENTI PENITENZIARI MICHELE BONAFEDE E**  
**FRANCESCO MILANO**

2.- L'attività di intercettazione dei colloqui in carcere del detenuto Salvatore Riina, come già anticipato, è stata disposta a seguito di alcune esternazioni dello stesso detenuto raccolte da due agenti della Polizia Penitenziaria addetti alla sua vigilanza che ebbero conseguentemente a redigere apposita relazione di servizio e che sono stati, poi, esaminati in qualità di testimoni nel corso del dibattimento.

**2.1.- La deposizione di Michele BONAFEDE**

All'udienza del 30 giugno 2016 il teste Michele Bonafede ha riferito:

- di essere assistente capo della Polizia Penitenziaria assegnato al GOM dal 2009 al 2015 e di avere prestato servizio anche presso la Casa Circondariale di Milano Opera in più periodi occupandosi anche della custodia del detenuto Salvatore Riina;
- di avere presentato il 22 maggio 2013 una relazione di servizio a seguito di alcune esternazioni del detenuto Riina durante una pausa di un processo in video collegamento;
- che successivamente, mentre lo riaccompagnava in cella, il Riina aveva fatto un cenno anche al suo arresto (*“Nel corridoio, dalla saletta delle video conferenza alla cella ci saranno venticinque metri, non di più, e lui mi disse: a me mi hanno fatto arrestare Bernardo Provenzano e Ciancimino, ma non come dicono i Carabinieri. Punto e basta, non c'è altro.... ..Ma non come dicono i Carabinieri, che le cose non si sono svolte come, diciamo... ..E non come dicono i Carabinieri”*);
- che quella stessa mattina Riina, questa volta sollecitato da una domanda, aveva esternato anche riguardo al processo a carico del Sen. Andreotti;

- che un'altra esternazione era stata fatta da Riina anche il successivo 31 maggio 2013 proprio in occasione di una udienza di questo processo (*“io mi ricordo che Riina... Adesso le date non me ricordo sinceramente, però c'è stato un episodio in cui Riina riferì: non ero io a cercare loro per trattare con me, ma erano loro che cercavano me per trattare con me. Adesso non mi ricordo le date, se lei mi può dare qualche spunto io poi ci arrivo... .."Io non cercavo nessuno, ma erano loro che cercavano me per trattare con me", più o meno era questo il succo del discorso... ..È successo all'interno della cella dove c'era Riina, lui si era sentito male, e c'era la presenza di qualche infermiera che era venuta lì per dargli qualcosa”*);
- che, al di là dei suddetti episodi, nei molti mesi in cui si era occupato della custodia di Riina non era mai successo che questi facesse simili esternazioni;
- di ricordare perfettamente che Riina aveva fatto riferimento alla trattativa (*“Allora, io ricordo perfettamente che Salvatore Riina mi ha detto a me: io non cercavo nessuno, erano loro che cercavano me per trattare.... ..Sì, sì, per trattare, sì, l'ha detto... ..l'ha pronunciata là davanti a me, eravamo tre persone circa, io l'ho sentita e mi è sembrato giusto andarla... Se l'ha fatto apposta, se è stato un discorso...”*);
- che quando aveva pronunciato la frase riguardante Provenzano, Riina aveva aggiunto di avere raccomandato a quest'ultimo di non “mettersi” con Ciancimino;
- che a seguito dell'episodio del 31 maggio 2013, a differenza che per il precedente, forse non aveva fatto una relazione di servizio;
- che Riina non specificò chi è che lo aveva “cercato” e di non ricordare se la frase fosse stata pronunciata in italiano o in dialetto;
- che più precisamente Riina alla domanda postagli su Andreotti, aveva risposto chiedendogli se egli lo riteneva possibile la storia del bacio in bocca;
- che forse, quando era stato sentito dal P.M., gli era sfuggito di riferire che Riina aveva aggiunto che lo avevano cercato “per trattare”;
- che durante il servizio ad Opera incontrava Riina tutti i giorni;
- che Riina aveva detto di non sapere nulla del “papello”.

## **2.2.- La deposizione di Francesco MILANO**

All'udienza del 30 giugno 2016 il teste Francesco Milano ha riferito:

- di far parte della Polizia Penitenziaria e di avere prestato servizio nel GOM anche, in più periodi, presso il carcere di Milano Opera occupandosi della detenzione di Salvatore Riina in qualità di preposto;
- di essersi trovato presente quando il 21 maggio 2013 Riina aveva esternato su Andreotti;
- che era presente anche nell'altra occasione in cui Riina aveva detto che erano altri che lo avevano cercato;
- che la frase esatta era quella già riferita al P.M. (*"P. M. DI MATTEO : - E però, anche qui, la frase... Poc'anzi lei ha detto in siciliano che disse: fuoru iddi che cercavano a mia, giusto?... ... Qui ha detto che prima aveva detto: io non ho cercato a nessuno, erano loro che cercavano me; DICH. MILANO : - Loro che mi cercavano, sì, è giusto, è giusto, confermo"*);
- che la frase era stata pronunciata apertamente;
- che non era mai accaduto in precedenza che Riina esternasse sui fatti oggetto dei processi a suo carico;
- che nella seconda occasione, pur avendo avvertito i superiori, la relazione di servizio non era stata redatta perché Riina poi aveva avuto un malore;
- che Riina non specificò alcunché.

*Conclusioni sulle esternazioni di Salvatore RIINA riferite dai testi BONAFEDE*

*E MILANO.*

Dalle deposizioni dei testi Bonafede e Milano, per quel che rileva in questa sede, si ricava, innanzitutto, che Riina, nel maggio 2013, era perfettamente in buona salute, vigile, cosciente e capace di comprendere i fatti che gli venivano addebitati anche nel presente processo (v. rispettivamente testimonianza Bonafede: *"..Asserì pure che si*

*sentiva bene, che stava in perfetta forma e che lui riusciva a vedere oltre queste mura..”;* e testimonianza Milano: “...durante la somministrazione della terapia, e il detenuto diceva che era ancora un orologio svizzero malgrado la sua... che si stava facendo vecchio..”).

Ciò vale anche per la valutazione delle esternazioni fatte dallo stesso Riina nei mesi immediatamente successivi (dall’agosto al novembre 2013), che, comunque, evidenziano ugualmente, già da sole, la piena lucidità del soggetto.

V’è poi sostanziale corrispondenza tra alcune delle esternazioni fatte da Salvatore Riina ai predetti testi Bonafede e Milano ed alcune esternazioni oggetto delle intercettazioni (sul punto si rinvia alle pagg.4588-4589); e tale sostanziale corrispondenza conferma, dunque, la piena attendibilità dei predetti testi Bonafede e Milano, attendibilità che, conseguentemente, si riverbera anche sulla frase profferita da Riina e dai detti testi riferita “*io non ho cercato a nessuno, erano loro che cercavano me*” sulla quale, però, il giudice di prime cure ritiene opportuno svolgere ulteriori considerazioni.

Anzitutto, anche alla luce di alcune contestazioni mosse a Bonafede nel corso del controesame può escludersi che in quella occasione Riina abbia anche aggiunto le parole “per trattare”.

Si tratta, infatti, sicuramente di un impreciso ricordo del Bonafede (d’altra parte chiaramente smentito dal Milano) che, probabilmente, è stato fuorviato, a distanza di tempo dall’accaduto, dal significato che egli allora attribuì alla esternazione del Riina perché avvenuta nel contesto della sua traduzione per partecipare all’udienza, appunto, sulla c.d. “trattativa”.

E, tuttavia, proprio per il contesto nel quale è stata pronunciata la frase non può esservi alcun dubbio, a parere del primo giudice, che Riina, dicendo che era stato “cercato”, si sia riferito alla “trattativa”, perché altrimenti, se si fosse riferito, ad esempio, alla sua latitanza nel ricordare che “erano loro che lo cercavano”, non avrebbe alcun senso logico la frase precedentemente, ma in continuazione, pronunciata secondo cui, invece, egli “non aveva cercato nessuno”.

In sostanza, con la frase “non aveva cercato nessuno”, Riina si voleva riferire al fatto che l’iniziativa per i contatti tra esponenti delle Istituzioni (“loro”) e lui non fu, appunto, da lui presa.

Tale conclusione trova ulteriore conforto nella frase questa volta più specifica, ma con lo stesso significato, pronunciata da Riina ed intercettata il 10 ottobre 2013: “..Riina fù trattatu ... no chi Riina trattava ... fù Riina trattatu ... vui atri trattaovu a Riina ...”.

E se ciò, da un lato, collima perfettamente col fatto, incontestato perché ammesso dagli stessi Mori e De Donno, che furono i Carabinieri a prendere l’iniziativa di contattare Vito Ciancimino per raggiungere, attraverso quest’ultimo, i vertici mafiosi, dall’altro, spiega il senso della negazione della “trattativa” di cui all’intercettazione del 12 agosto 2013, peraltro riferita espressamente soltanto a Mancino (v. intercettazione citata: “...picchè chi vuonnu spirimintari ca stu Mancini trattava, trattò cu mia... accusi vulissiru..., iddi vulissiru chi... ma se (inc.) ‘na trattatu cu nuddu non l’ha trattatu mai... questo?.. ... sì, sì, ma un c’è statu, non ce n’è...”), nel senso, che si ricava anche dal complesso di tutte le esternazioni del Riina, della negazione di qualsiasi mercanteggiamento, avendo il Riina, dopo la sollecitazione ricevuta tramite Vito Ciancimino, posto le sue – non trattabili (per la personalità del soggetto e per la posizione di forza in cui egli riteneva di trovarsi dopo la strage di Capaci ed il segnale di cedimento dello Stato insito in quella sollecitazione pervenutagli) – condizioni per la cessazione delle stragi.

### CAPITOLO 3 quinquies

## LE ESTERNAZIONI DI SALVATORE RIINA CAPTATE DALL'AGENTE PENITENZIARIO COSIMO CHILOIRO

3.- Ulteriori esternazioni dell'imputato Salvatore Riina sono state, da ultimo, ascoltate e riferite anche da un altro agente di Polizia Penitenziaria ugualmente addetto alla vigilanza del detto detenuto.

All'udienza del 22 settembre 2017 è stato esaminato il teste Cosimo Chiloiro, il quale ha riferito:

- di prestare servizio al G.O.M. presso l'Istituto penitenziario di Parma occupandosi, in particolare, della vigilanza di detenuti sottoposti al regime del 41 bis;
- di essere stato addetto anche alla vigilanza del detenuto Riina dall'ottobre 2016;
- che il 30 marzo 2017 aveva redatto una relazione di servizio per riportare ciò che il detenuto Riina aveva detto durante una pausa dell'udienza alla quale assisteva;
- che egli in quel momento si trovava all'interno della saletta ove si trovava Riina durante una pausa dell'udienza;
- che egli in quel momento si trovava da solo col detenuto;
- di avere redatto la relazione poco dopo cercando di ricordare e riportare le parole esatte pronunziate dal detenuto;
- che, per quel che ricorda, Riina aveva esordito dicendo che intendeva assistere ancora all'udienza per vedere se parlavano di tale Saro trafficante di armi;
- che Riina fece riferimento anche a Di Maggio ed alla sua morte;
- che, in particolare, come riportato nella relazione letta dal testimone su autorizzazione del Presidente, Riina aveva fatto riferimento ad un amico di Di Maggio di nome Salvatore (“*“Della morte del Di Maggio possono chiedere al suo amico Salvatore. Lui sa bene. Si fa presente che nel corso del dibattimento si è parlato dell'ex Vice capo GAP Dottor Di Maggio”*”);
- che poi Riina aveva fatto un cenno al cognato ed a tale Bino;
- che egli non chiese alcuna delucidazione al detenuto che parlava liberamente;



- che Riina fece cenno anche a Ciancimino e a Licio Gelli;
- che Riina in un primo tempo aveva pronunciato soltanto la lettera L e soltanto dopo, vista la smorfia del suo interlocutore, aveva specificato il nome di Licio Gelli;
- che poco dopo nella saletta era entrato anche un collega;
- che Riina si esprimeva in dialetto;
- che il tono di Riina era basso ed egli si trovava a circa un metro dal detenuto
- che Riina aveva aggiunto anche che sarebbe stato condannato in questo processo per il suo nome.

\* \* \*

Si tratta in realtà di esternazioni in questo caso di scarsa rilevanza ed utilità nel presente processo se non nelle parti in cui confermano da un lato il giudizio poco lusinghiero di Riina su Provenzano (v. deposizione Chiloiro: “*..mio cognato mi ha detto che Bino era uno sbirro..*”) comunque già ampiamente ricavabile dalle intercettazioni già segnalate; e, dall’altro, il rapporto preferenziale di Provenzano con Vito Ciancimino (v. deposizione Chiloiro: “*..Lui andava d’accordo con Provenzano..*”) ugualmente già riferito dal Riina nelle medesime intercettazioni.

## **CAPITOLO 4 quinquies**

# **LE INTERCETTAZIONI AMBIENTALI DELLE CONVERSAZIONI IN CARCERE TRA L'INDAGATO DEL MEDESIMO REATO IN SEPARATO PROCEDIMENTO GIUSEPPE GRAVIANO E IL DETENUTO UMBERTO ADINOLFI.**

### **4.- Considerazioni di carattere generale.**

Nel corso del dibattimento sono state, altresì, acquisite le registrazioni di alcuni colloqui avvenuti all'interno del carcere di Ascoli Piceno tra i detenuti Giuseppe Graviano, indagato in un separato procedimento per il medesimo reato qui rubricato al capo A), e Umberto Adinolfi, esponente dell'organizzazione di tipo mafioso denominata "camorra", nel periodo dal 19 gennaio 2016 al 29 marzo 2017.

Anche queste registrazioni sono state, poi, trascritte mediante perizia, le cui relazioni sono state acquisite all'udienza del 19 ottobre 2017 all'esito dell'esame dei periti trascrittori.

Osserva la Corte d'Assise che le registrazioni in questione sono state effettuate durante i colloqui che il detenuto Giuseppe Graviano, sottoposto al regime detentivo di cui all'art. 41 bis O.P., ha potuto avere col detenuto che è stato designato dall'Amministrazione Penitenziaria al fine di consentirgli la c.d. "socialità", appunto, Umberto Adinolfi.

Anche in questo caso, si ignora come sia stato individuato e poi designato il detenuto Umberto Adinolfi al suddetto fine, tanto più che il predetto è subentrato nel ruolo di c.d. "dama di compagnia" del Graviano ad altro detenuto (tale Li Bergolis Franco) mentre già erano in corso analoghe attività di intercettazione sino a quel momento (per quel che è dato sapere) infruttuose.

4.1.- Ciò premesso, stavolta le conversazioni intercettate evidenzino inequivocabilmente che i due interlocutori sospettavano (*rectius*, temevano fortemente, manifestando, anzi, in quale momento certezza) di essere intercettati e, quindi, si avvicinavano in modo estremamente guardingo, essendo, d'altra parte, ben consapevoli, per la notorietà pubblica che aveva assunto il fatto, che una analoga attività captativa era stata svolta precedentemente nei confronti di Salvatore Riina e che, dunque, ben avrebbe potuto essere replicata anche per Giuseppe Graviano stante il suo spessore criminale di prima grandezza.

Significativi appaiono, in proposito, sia i ripetuti inviti dell'Adinolfi a non essere messo a conoscenza dei "segreti" del Graviano, sia, soprattutto, le modalità di esternazione di quest'ultimo, che in più occasioni, quando la conversazione affrontava temi delicati e riservati, si è avvicinato all'Adinolfi e gli ha bisbigliato all'orecchio alcune frasi nell'evidente intento di evitare le eventuali intercettazioni.

Ugualmente significativo ed indicativo del timore di essere intercettato è il modo mai chiaro e anzi in taluni casi del tutto criptico col quale Graviano affronta, comunque, i detti argomenti più delicati e riservati concernenti o le attività criminali dell'associazione mafiosa ovvero le questioni più intime quale quella relativa al concepimento del figlio durante la detenzione.

Per contro, in altre occasioni, quando proclama la sua innocenza rispetto ai reati per i quali è stato accusato e condannato, il Graviano non adotta analoghe cautele e parla in modo chiaramente percepibile e "aperto".

E, tuttavia, proprio l'accortezza usata dal Graviano nell'evitare di esplicitare in modo chiaro e diretto i suoi pensieri soltanto quando parla delle questioni più delicate concernenti l'associazione mafiosa e, soprattutto, gli accadimenti degli anni 1992 e 1993 e, poi, sino all'arresto del 27 gennaio 1994, consente di raggiungere una prima conclusione: il Graviano non ha di certo "approfittato" delle intercettazioni (che certamente temeva, ma di cui, d'altra parte, non aveva l'assoluta certezza) per lanciare messaggi all'esterno ovvero accuse false che potessero essere raccolte dagli inquirenti e ciò contrariamente a quanto, appunto, pure ipotizzato dalle difese degli imputati, ma,

semmai, lo ha fatto, quando si è espresso sempre in modo “aperto”, per proclamare la sua totale estraneità a fatti delittuosi.

Se invece avesse voluto veicolare false accuse nei confronti di Silvio Berlusconi o di altri, non avrebbe di certo esitato ad esprimere con chiarezza le accuse medesime, anziché spezzettare e borbottare frasi con l’evidente intento (peraltro, per lo più riuscito) di rendere difficoltosa la comprensione a terzi che le avessero eventualmente ascoltate in sede di intercettazione.

Se ne ricava, in altre parole, che il Graviano sicuramente aveva la consapevolezza di essere (o che avrebbe potuto essere) intercettato, ma che, ciò nonostante, in taluni casi, ha ugualmente affrontato argomenti riservati con il suo interlocutore, facendo in modo che, comunque, grazie all’adozione di specifiche cautele, non fossero intercettabili ed ascoltabili quei passi dei colloqui, pur riuscendo, poi, soltanto in parte in tale chiaro intendimento.

Infatti, vi sono nei dialoghi intercettati anche alcuni riferimenti fatti dal Graviano a vicende strettamente personali (quali quelle relative al concepimento del figlio durante la detenzione che appaiono caratterizzate da elementi di verità per il contrasto con quanto da lui asseritamente detto, invece, in modo dichiaratamente falso ad una delegazione che lo aveva visitato in carcere, cui, come riferito alla moglie in un colloquio personale, invece, non avrebbe potuto – e non aveva, quindi, detto – la verità allorquando aveva raccontato del concepimento del figlio mediante provetta) che inducono a ritenere che, appunto, pur nel timore che altri potessero ascoltarle, il Graviano, talvolta, vuoi per un naturale “abbassamento della guardia” quando le intercettazioni si protraggono per così un lungo tempo e non v’è altra possibilità di conversazione se non quella offerta dagli incontri giornalieri con l’altro detenuto della “socialità”, vuoi perché faceva affidamento sulle cautele adottate (abbassamento del tono della voce e linguaggio spezzettato o criptico), si sia lasciato ad andare a qualche confidenza, che, se fosse stato assolutamente certo sia delle intercettazioni, sia della riuscita dell’ascolto da parte di terzi, non avrebbe certamente fatto al suo interlocutore.

Peraltro, a fronte dell'apparente "impossibilità materiale" di un concepimento con le modalità indicate dal Graviano e dall'assenza di riscontri (v. trascrizione della discussione della detta difesa all'udienza del 23 marzo 2018), avuto riguardo ai rigorosi regolamenti carcerari ed all'assolutezza dei divieti che caratterizza il regime del 41 bis cui il predetto detenuto era sottoposto e che, grazie all'uso di vetri divisorii, impediscono qualsiasi possibile contatto diretto dei detenuti sottoposti a tale regime con familiari e difensore; e dell' analoga apparente "impossibilità materiale" rispetto ad ogni altra ipotesi (compresa quella, sinora accreditata, del concepimento in provetta) resta il fatto oggettivo ed incontestato che entrambi i fratelli Graviano, proprio durante quel breve periodo, esattamente indicato da Giuseppe Graviano nelle intercettazioni, nel quale entrambi si trovarono detenuti a Palermo, riuscirono a procreare i rispettivi figli con i rispettivi coniugi.

Ciò premesso, va anche detto che, proprio per gli accorgimenti adottati dal Graviano nel timore di essere ascoltato da terzi, le intercettazioni versate in questo processo, anche per gli "omissis" che le caratterizzano su temi verosimilmente oggetto di separati approfondimenti investigativi, appaiono presentare, complessivamente, una limitatissima utilità ai fini della prova dei fatti rilevanti in questa sede.

Sul contenuto delle conversazioni in qualche modo rilevanti nel presente processo v'è stata piena e totale convergenza anche da parte del consulente nominato dalla difesa dell'imputato Dell'Utri con la sola eccezione di due passi dell'intercettazione del 10 aprile 2016 che sarà ripresa nella parte terza della presente motivazione e segnatamente nel capitolo relativo alla minaccia la Governo BERLUSCONI.

Anche per quanto concerne il contenuto delle intercettazioni Graviano/Adinolfi, passate in rassegna dalla sentenza di primo grado, si rimanda alle corrispondenti pagg. 4601-4622.

#### **4.2.- Conclusioni sulle risultanze delle intercettazioni dei colloqui di Giuseppe GRAVIANO.**

In conclusione, dalle predette intercettazioni, al netto dei palesi tentativi del Graviano di approfittare di eventuali ascolti indesiderati per proclamare la sua estraneità a fatti delittuosi, in sintesi, si ricava:

- la centralità del tema carcerario (41 bis e ergastolo) nei pensieri dei mafiosi a partire dal 1992 cui ripetutamente si è riferito il Graviano in molte delle conversazioni intercettate sopra riportate;
- l'attribuzione ai Ministri Scotti e Martelli dell'azione di contrasto alla mafia più rigorosa e del regime del 41 bis, poi attenuati dopo la sostituzione dei detti Ministri (v. soprattutto conversazioni intercettate il 22 luglio ed il 22 novembre 2016);
- il collegamento tra la questione carceraria e le stragi del 1993 (v. soprattutto conversazione intercettata il 22 gennaio 2016 e il 17 settembre 2016);
- i ritenuti effetti positivi (per i mafiosi) delle dette stragi ai fini del miglioramento delle condizioni carcerarie e della attenuazione del regime del 41 bis (v. ancora conversazione intercettata il 22 gennaio 2016);
- il più diretto collegamento tra gli attentati del 27-28 luglio 1993 e i provvedimenti di revoca del regime del 41 bis adottati dal Governo nello stesso anno (v. ancora conversazione intercettata il 17 settembre 2016);
- l'appartenenza del Graviano (stretto alleato di Riina) al fronte opposto dell'organizzazione mafiosa rispetto a quello facente capo a Bernardo Provenzano ed il giudizio negativo del primo sul secondo perché incline a rapporti con le Forze dell'Ordine (v. conversazione intercettata il 12 dicembre 2016);
- il "pentimento" per la decisione di far confluire il movimento autonomista Sicilia Libera in Forza Italia (v. conversazione intercettata il 22 gennaio 2016 sopra riportata);
- la contrarietà di Graviano alla cessazione della strategia stragista dopo il suo arresto, perché quella strategia stava producendo frutti positivi per l'organizzazione mafiosa (v. conversazione intercettata il 12 dicembre 2016) e ciò a conferma, indirettamente, delle propalazioni di Gaspare Spatuzza, poi ulteriormente confermate anche dalla

intercettazione del 10 aprile 2016 nella parte in cui si fa cenno ad incontri dei Graviano con Marcello Dell'Utri;

- l'attesa anche da parte di Graviano dei provvedimenti favorevoli per gli associati mafiosi che il Governo Berlusconi avrebbe adottato e la convinzione che Berlusconi non aveva poi potuto adottare quei provvedimenti per l'opposizione delle altre forze della coalizione di Governo (v. conversazione intercettata il 19 gennaio 2016) e ciò a conferma delle risultanze esposte nella Parte Quarta della sentenza anche con riferimento all'analoga convinzione di Leoluca Bagarella ed all'attesa per l'abolizione dell'ergastolo effettivamente oggetto sia delle richieste di "cosa nostra" sia di iniziative di esponenti di Forza Italia;

- la conseguente delusione per la mancata totale abolizione del regime del 41 bis e della pena dell'ergastolo da parte del Governo guidato da Berlusconi (v. ancora conversazione intercettata il 19 gennaio 2016) che indirettamente conferma quali fossero le richieste all'epoca avanzate da Cosa Nostra;

- il conseguente risentimento nei confronti di Berlusconi, per non avere questi mantenuto i patti, espresso tra la speranza di potere ancora ottenere qualche beneficio e più o meno esplicite minacce di riferire, direttamente o indirettamente, i rapporti con lui avuti prima di essere arrestato nel gennaio 1994 (v. conversazione intercettata il 14 marzo 2016 sopra riportata) che confermerebbe l'esistenza delle assicurazioni che Berlusconi e Dell'Utri avevano dato a Graviano quando nel gennaio 1994 questi ebbe a manifestare particolare felicità a Spatuzza perché così si sarebbero "messi il Paese nelle mani";

- l'effettiva presenza di Bernardo Provenzano a Mezzojuso in occasione dell'incontro con Luigi Ilardo (v. conversazione intercettata il 12 dicembre 2016).

Si tratta, nella valutazione conclusiva del giudice di prime cure, di elementi probatori che confermano in più punti tutta la ricostruzione fattuale sposata in sentenza.

## **LE SINGOLE POSIZIONI DEGLI IMPUTATI DEL REATO DI MINACCIA A CORPO POLITICO**

La PARTE SESTA della sentenza è dedicata alle posizioni dei singoli imputati del reato di cui al capo A), richiamando le risultanze probatorie emerse a carico di ciascuno di loro. Ma il relativo scrutinio prende le mosse dalle due principali conclusioni cui la Corte d'Assise è pervenuta nella ricostruzione dei fatti:

- v'è effettivamente stata, ed è stata pienamente provata, una minaccia rivolta da Cosa Nostra" al Governo della Repubblica (*rectius*, i diversi Governi succedutisi negli anni 1992-93) con la finalità di influire sulle determinazioni del Governo medesimo in tema di repressione del fenomeno mafioso e tale minaccia, non solo è stata percepita dal destinatario, ma ha anche, almeno in un caso, raggiunto il proprio obiettivo;
- è stata successivamente effettivamente rinnovata, da parte di Cosa Nostra", la minaccia anche nei confronti del Governo della Repubblica insediatosi dopo le elezioni politiche del 1994 con la medesima finalità di influire sulle determinazioni di tale Governo e anche in questo caso la minaccia è stata percepita dal suo destinatario quand'anche non sia certo che le conseguenti determinazioni di quel Governo siano state conseguenza di tale minaccia piuttosto che della volontà di adempiere al patto elettorale concluso con Cosa Nostra (o, quanto meno, alle promesse formulate, antecedentemente alle elezioni politiche in uno alla volontà di dare attuazione alla linea politica che già animava la principale forza politica della coalizione che sosteneva quel Governo).

\*\*\*

La sentenza procede quindi ad esaminare prima le posizioni degli imputati già tutti definitivamente condannati, a vario titolo, per il reato di associazione mafiosa; poi le posizioni degli imputati appartenenti all'Arma dei Carabinieri; ed, infine, la posizione di colui che è già stato definitivamente condannato per il ruolo di intermediario svolto tra Cosa Nostra e l'allora imprenditore Silvio Berlusconi, e cioè l'imputato Marcello



DELL'UTRI (ma quest'ultima parte è già stata richiamata a conclusione del Capitolo 4 quater).

Va detto subito che si richiameranno, per il capitolo sulle posizioni dei "mafiosi", soltanto quelle degli imputati BAGARELLA e CINA', fatto salvo un breve cenno alla posizione di BRUSCA, mentre la posizione dell'imputato Dell'Utri è stata già richiamata.

## **CAPITOLO 1 sexies**

### **I MAFIOSI**

#### **1.1.- ANTONINO CINA'**

Anche Antonino Cinà è stato già definitivamente condannato per il reato di associazione mafiosa e sono stati nel contempo, definitivamente accertati i rapporti di strettissima frequentazione e vicinanza dello stesso con Salvatore Riina.

In questa sede, al Cinà viene contestato di avere concorso nel reato di minaccia facendo tramite prima tra Vito Ciancimino e Salvatore Riina per recapitare a quest'ultimo la sollecitazione alla "trattativa" pervenuta al Ciancimino dai Carabinieri e, poi, facendo ancora da tramite tra Salvatore Riina e Vito Ciancimino per recapitare a quest'ultimo la risposta del Riina consistente nelle condizioni ineludibili dallo stesso poste per cessare la contrapposizione totale con lo Stato e, quindi, le stragi.

Osserva anzitutto il giudice di prime cure che entrambe le due condotte appena descritte sono rimaste pienamente provate alla stregua delle risultanze della istruttoria dibattimentale svolta, che vanno ben oltre il limitato materiale probatorio che aveva dato luogo all'archiviazione del procedimento per il medesimo reato di cui all'art. 338 c.p. disposta nel 2004; ed oltre le dichiarazioni di Massimo Ciancimino, che ebbero l'effetto di giustificare la riapertura delle indagini, ma che, poi, sono state superate da altre acquisizioni attendibili e probanti determinanti per la più compiuta definizione dei fatti (ad iniziare dalle dichiarazioni dei testi Ferraro, Martelli e Violante, che hanno consentito di meglio inquadrare l'iniziativa del R.O.S. ed il suo effetto nei cui ambiti

si colloca l'apporto fornito dall'imputato Cinà, sino alle acquisizioni che hanno definitivamente comprovato la consumazione del reato di minaccia al Governo).

La sentenza ricapitola quindi i principali elementi di prova a carico del Cinà, il primo dei quali si rinviene già negli scritti incontestatamente autentici di Vito Ciancimino e nelle dichiarazioni da quest'ultimo rese.

E già dalle parole di Vito Ciancimino si ricava inequivocabilmente quanto meno che Cinà riferì certamente ai vertici mafiosi (e, quindi, a Riina che in quel momento di fatto aveva potere assoluto in "cosa nostra") che Ciancimino era stato contattato dai Carabinieri, nonché che lo stesso Cinà, poi, ha recapitato a Ciancimino la risposta di Riina.

A prescindere dal contenuto del messaggio in uscita prima e del messaggio in entrata, v'è già nelle parole e negli scritti di Vito Ciancimino la prova del ruolo di intermediario tra quest'ultimo e Salvatore Riina attribuito al Cinà.

Lo stesso Cinà ha, poi, ammesso nel presente processo, con le dichiarazioni spontanee sopra riportate di essere stato effettivamente contattato da Vito Ciancimino e che questi gli aveva chiesto di informare la "controparte" (specificando, poi, trattarsi dei "corleonesi" e, quindi, di Salvatore Riina) dei contatti a sua volta da lui avuti con i Carabinieri Mori e De Donno.

E la sentenza richiama le ragioni per le quali le dichiarazioni spontanee dell'imputato Cinà, che nelle intenzioni del dichiarante avrebbe dovuto smascherare il mendacio del Ciancimino (Vito), si convertono, per la rilevanza probatoria delle sue ammissioni, ancorché parziali, in un formidabile elemento di riscontro all'accusa.

Tra le prove che smentiscono la tesi difensiva spiccano la testimonianza di Roberto Ciancimino (quella di Giovanni Ciancimino non era utilizzabile nei confronti del Cinà, nel giudizio di primo grado) a dire del quale il padre gli confermò di avere ricevuto, tramite "l'amico degli amici", la risposta dai vertici mafiosi e che tale risposta conteneva quanto meno la richiesta della revisione del maxi processo; e le convergenti dichiarazioni di più collaboratori di Giustizia, tra i quali Salvatore Cancemi, Giovanni Brusca e Antonino Giuffrè, i quali concordemente hanno indicato le medesime

condizioni poste da Riina per porre termine alla contrapposizione frontale con lo Stato e che presuppongono, inevitabilmente, che qualcuno gliel'abbia sollecitate e poi le abbia recapitate a coloro che le avevano sollecitate.

Ma ancora più pregnanti e specifiche sono, ancora, le dichiarazioni di Pino Lipari, per la cui valutazione che tiene conto anche delle difese specificamente opposte dal Cinà, può rimandarsi alle considerazioni del primo giudice già richiamate; ma vi sono, infine e soprattutto, a definitiva ed incontestabile conferma, le stesse dichiarazioni dei coimputati Mori e De Donno i quali concordemente hanno dichiarato di avere, almeno a partire da un certo momento, nutrito la certezza che Vito Ciancimino fosse riuscito a contattare i vertici mafiosi ed avesse, quindi, ricevuto una risposta da questi

D'altra parte, che Cinà ebbe effettivamente in quella occasione a contattare Riina e che fosse consapevole dello scopo di quel contatto si ricava dalle dichiarazioni di Rosario Naimo, collaboratore di Giustizia particolarmente attendibile.

Anche da tale propalazione si trae ulteriore conferma, non soltanto che Cinà ebbe a contattare effettivamente Riina per recapitargli il messaggio di Vito Ciancimino, ma, inevitabilmente, anche che Riina effettivamente rispose a quel messaggio imponendo le sue condizioni (i benefici per i detenuti) e che tale risposta fu recapitata allo stesso Ciancimino sempre dal Cinà stante l'importanza che il Riina attribuiva al ruolo in quella vicenda svolto dal Cinà medesimo: ruolo, che, dunque, non può logicamente ridursi a quello, prospettato dalla difesa dell'imputato (sia pure subordinatamente alla negazione dei fatti) di un semplice "postino" ignaro del contenuto dei messaggi trasferiti all'una o all'altra delle "controparti".

A completare il quadro probatorio concorrono le dichiarazioni di Giuseppe Di Giacomo sulle confidenze fattegli dal Cinà durante la comune detenzione e quelle di Carmelo D'Amico fondate sulle confidenze raccolte da Antonino Rotolo (del quale è accertata ed incontestata la frequentazione col Cinà, avendola, peraltro, ammessa, nel corso del dibattimento, anche quest'ultimo, oltre che lo stesso Rotolo), dichiarazioni tutte già riportate e fatte oggetto di specifica valutazione loro valutazione, cui, quindi, si rinvia.

La Corte reputa quindi pienamente provata la responsabilità penale dell'imputato Cinà a titolo di concorso nel reato di minaccia a Corpo politico, poiché la sua condotta è stata determinante tanto nella fase di istigazione, esortazione e sollecitazione della detta minaccia, che, senza l'apporto del Cinà, non sarebbero mai giunte al Riina, quanto nella successiva fase di inoltro delle condizioni di Riina a Vito Ciancimino, che, infine, attraverso ulteriori passaggi, sarebbero giunte al destinatario individuato nel Governo della Repubblica.

Quanto all'assunto difensivo secondo cui, a tutto concedere, difetterebbe nella condotta dell'imputato la sussistenza dei requisiti costitutivi della condotta di minaccia, replica il giudice di prime cure che la condotta del compartecipe del reato non deve necessariamente riguardare l'intera azione della condotta tipica del reato medesimo (nella fattispecie, dalla formulazione della minaccia sino all'indirizzamento ed al recapito della stessa al suo destinatario), ben potendo il compartecipe attuare anche soltanto una parte di tale condotta, seppur nella consapevolezza – qui indiscutibile ed incontestabile alla stregua delle risultanze prima esposte – della cooperazione nell'azione altrui e, in definitiva, quindi, del contributo fornito nella produzione dell'evento.

## **1.2.- LEOLUCA BAGARELLA**

A Leoluca Bagarella viene contestato di avere concorso, nella sua qualità di esponente di vertice dell'associazione mafiosa denominata “cosa nostra” ed al fine di “*turbare la regolare attività di corpi politici dello Stato italiano, ed in particolare del Governo della Repubblica*”, nella “*minaccia – consistita nel prospettare l'organizzazione e l'esecuzione di stragi, omicidi e altri gravi delitti (alcuni dei quali commessi e realizzati) ai danni di esponenti politici e delle Istituzioni – a rappresentanti di detto corpo politico*”, nonché, poi, in particolare, in concorso con Giovanni Brusca, di avere prospettato “*al Capo del Governo in carica BERLUSCONI Silvio, per il tramite di MANGANO Vittorio (deceduto) e di DELL'UTRI Marcello, una serie di richieste*

*finalizzate ad ottenere benefici di varia natura (tra l'altro concernenti la legislazione penale e processuale in materia di contrasto alla criminalità organizzata, l'esito di importanti vicende processuali ed il trattamento penitenziario degli associati in stato di detenzione) per gli aderenti all'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra". Ponendo l'ottenimento di detti benefici come condizione ineludibile per porre fine alla strategia di violento attacco frontale alle Istituzioni la cui esecuzione aveva avuto inizio con l'omicidio dell'on. Salvo LIMA ed era proseguita con le stragi palermitane del '92 e le stragi di Roma, Firenze e Milano del '93" (v. capo di imputazione riportato in epigrafe).*

In sostanza, dunque, ancorché il capo di imputazione non sia del tutto felice nella sua tecnica di redazione, al Bagarella (così come al Brusca) vengono contestate due condotte delittuose, diverse per collocazione temporale e concorrenti, sebbene avvinte dal vincolo della continuazione, espressamente richiamato per tutti gli imputati sia con l'indicazione dell'art. 81 cpv. c.p., sia con il riferimento a fatti commessi dagli imputati *"anche in tempi diversi"*, ma, comunque, *"a partire dal 1992"* (v. capo di imputazione). La prima condotta posta in essere in concorso con Riina ed altri (sia esponenti di Cosa Nostra, sia pubblici ufficiali, sia esponenti politici, tra i quali ultimi, nel capo di imputazione, viene ricompreso Marcello Dell'Utri insieme a Calogero Mannino), può individuarsi, dal contesto del capo di imputazione, in quella iniziata, appunto, nel 1992 e protrattasi sino alla fine del 1993 o primi mesi del 1994.

La seconda condotta, più specifica, realizzata, invece, inevitabilmente a partire dall'insediamento, nel 1994, del Governo presieduto da Silvio Berlusconi, è quella posta in essere dal Bagarella, in concorso con Giovanni Brusca, con Vittorio Mangano (deceduto) e ancora con Marcello Dell'Utri, finalizzata alla minaccia diretta, questa volta, al nuovo predetto Governo.

Un esame più attento e completo dell'imputazione medesima nel suo complesso fa comprendere che la contestazione al Bagarella (e, quindi, anche a Brusca e Dell'Utri) riguardi anche la prima parte della condotta sopra ricordata.

In tal senso depongono il fatto che per tutti gli imputati la condotta viene contestata “*a partire dal 1992*”; il fatto che nella prima parte dell'imputazione, nella quale si fa riferimento all'iniziale minaccia di “cosa nostra”, non si fa alcuna distinzione tra gli imputati; il fatto che ugualmente per Dell'Utri, cui certamente viene imputata una condotta già risalente al 1992, poi v'è (dopo le parole “*In particolare:*” già ricordate) una analoga specificazione con riferimento al “*proposito criminoso di rinnovare la minaccia di prosecuzione della strategia stragista*” nei confronti del Governo Berlusconi che si ricollega alla precedente condotta pure contestata a Bagarella e Brusca; il fatto, infine, che il reato è stato contestato a tutti gli imputati, quindi anche a Bagarella (così come a Brusca) come commesso “*anche in tempi diversi, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso*”.

In ogni caso è rilevante osservare che le due diverse condotte sopra ricordate, oggetto nel capo di imputazione della generica unificazione entro il vincolo della continuazione interna, sono state, poi, però ampiamente sviscerate e puntualizzate durante l'espletamento delle prove orali, nell'ambito delle quali sono stati focalizzati tutti i singoli episodi (anche quelli relativi alla prima parte della condotta) e tutte le specifiche modalità esecutive racchiusi nell'originaria imputazione.

Anche in sede di requisitoria il P.M. ha espressamente collocato la condotta posta in essere in prima persona da Bagarella e Brusca già all'indomani dell'arresto di Salvatore Riina e, quindi, prima della successiva fase iniziata col ricorso all'opera di Vittorio Mangano, dopo che a questi, per volere degli stessi Bagarella e Brusca, era stata affidata la “reggenza” del “mandamento” di Porta Nuova in sostituzione di Salvatore Cancemi costituitosi spontaneamente ai Carabinieri nel luglio 1993.

Ne consegue che, poiché ciò ha sicuramente consentito all'imputato di esercitare validamente il proprio diritto di difesa e non v'è stata, riguardo ai fatti contestati, alcuna estensione temporale e sostanziale, ma soltanto una precisazione, nel corso dell'istruttoria dibattimentale svolta nel contraddittorio delle parti, dei profili storici oggettivi e soggettivi dei fatti medesimi, non può ipotizzarsi alcuna necessità di un'eventuale contestazione suppletiva da disporre o da compiere ai fini della valida

pronunzia della presente sentenza anche riguardo alla prima parte della condotta, non essendovi sostanziale distonia tra fatti contestati e fatti in questa ritenuti.

E la difesa dell'imputato Bagarella (così come quella del Brusca), senza nulla eccepire in ordine alla formulazione del capo d'imputazione ha profuso tutto il suo impegno per confutare l'accusa con riguardo ad entrambe le condotte sopra delineate e cioè sia rispetto a quella posta in essere in appoggio ed in prosecuzione della strategia stragista di Riina ed alle condizioni da questi poste per il suo abbandono, sia rispetto a quella più specifica della contestata rinnovazione della minaccia nei confronti del Governo Berlusconi.

1.2.1.- Nel merito, Leoluca Bagarella, ancorché non “appaia” nella prima parte della vicenda concernente la minaccia sino all'arresto di Salvatore Riina, è stato sicuramente l'esponente mafioso più vicino a quest'ultimo, a prescindere dall'attribuzione di ruoli formali in “cosa nostra”, per lo stretto rapporto familiare che legava entrambi i predetti (Leoluca Bagarella è cognato di Salvatore Riina, avendo questi sposato la sorella di Bagarella). Del cognato e cappo di Cosa Nostra il Bagarella, come ricava dalle convergenti dichiarazioni di tutti i collaboratori di Giustizia esaminati nel corso del dibattimento e, da ultimo, anche dalle parole del Riina intercettate durante la sua detenzione in carcere, ha sempre condiviso tutte le decisioni del cognato, divenendone spesso esecutore materiale.

E dunque ha certamente condiviso anche la decisione del Riina di ricattare lo Stato ponendo alcune condizioni per porre termine alla contrapposizione frontale e, dunque, alle stragi.

Ciò è dimostrato, comunque, *oltre ogni possibile dubbio*, dalla condotta, questa volta sì direttamente ed ampiamente provata, posta in essere dal Bagarella subito dopo l'arresto di Salvatore Riina, quando Bagarella, come concordemente emerso dalle risultanze probatorie acquisite (v. Parte Terza, Capitolo 14), si è fatto carico direttamente di proseguire nel proposito criminoso del Riina di ricattare lo Stato e, grazie al rapporto privilegiato che lo legava al Riina medesimo e, quindi, alla

possibilità di recepirne le volontà tramite i comuni familiari che si recavano a colloquio col predetto; ed ha assunto, di fatto, avvalendosi anche dell'aiuto di Giovanni Brusca, la guida dell'associazione mafiosa, riuscendo a prevalere, con quest'ultimo e con gli altri alleati (tra i quali i fratelli Graviano), sulla diversa fazione, capeggiata da Provenzano, che premeva, invece, per abbandonare quel ricatto, "accontentandosi" di ristabilire con lo Stato rapporti "normali".

Sul punto, la sentenza richiama il racconto di Giovanni Brusca sul tentativo operato da Bernardo Provenzano di riconsiderare la strategia ricattatoria e stragista di Riina e sulle difficoltà di fare accettare ai suoi alleati la prosecuzione di quella strategia con la conseguente risposta provocatoria e canzonatoria data a Provenzano da Bagarella che ha trovato uno straordinario ed eccezionale riscontro nelle stesse parole del Riina intercettate il 18 agosto 2013.

V'è piena prova, pertanto, come detto, dell'adesione del Bagarella all'azione ricattatoria già in corso dalla metà del 1992 (certamente dopo la strage di Capaci) e della prosecuzione di essa con la decisione di eseguire alcuni attentati a danni di monumenti (con la sola variante dello spostamento del luogo di esecuzione di tali attentati al di fuori dalla Sicilia in accoglimento della richiesta "subordinata" di Provenzano) che comprova, nel contempo, senza possibilità di equivoco, appunto, il proseguimento della detta azione ricattatoria ed il perseguimento della medesima finalità di piegare il Governo e costringerlo a cedere concedendo ai mafiosi i benefici da questi richiesti.

Con gli attentati ai monumenti e con le eventuali conseguenti vittime innocenti il messaggio sarebbe giunto più direttamente e "leggibilmente" al Governo a quel punto posto di fronte all'alternativa di mantenere la linea della fermezza col rischio di una escalation di violenza indiscriminata imprevedibile negli obiettivi e nelle conseguenze per le vite umane, ovvero cedere al ricatto ed accogliere, almeno in parte, le richieste di benefici da parte di Cosa Nostra o, quanto meno, come, poi, in concreto è avvenuto per iniziativa del Ministro Conso, lanciare qualche segnale di distensione che potesse consentire alla fazione interna a "cosa nostra" che si opponeva al Riina di riprendere



fiato e prospettare di nuovo, con più efficacia, la necessità di porre termine alla fase di totale contrapposizione frontale con lo Stato.

Pienamente provata appare, pertanto, la corresponsabilità penale del Bagarella nella minaccia al Governo della Repubblica, che, infine, ebbe a determinare il cedimento del Ministro Conso.

Ma v'è poi anche la contestazione nei confronti di Bagarella (così come di Brusca) della prosecuzione della condotta delittuosa mediante la rinnovazione della minaccia nei confronti del Governo Berlusconi subentrato a quello presieduto da Ciampi di cui faceva parte il Ministro Conso. E in proposito, è rimasta sicuramente provata la sussistenza di un accordo preelettorale tra Cosa Nostra, nelle persone di Bagarella e Brusca (oltre che, separatamente, sino al gennaio 1994, nelle persone dei fratelli Graviano) e Marcello Dell'Utri in rappresentanza del nuovo partito politico Forza Italia e, più specificamente, di Silvio Berlusconi, che di tale nuovo partito era il dominus assoluto.

O, quanto meno, se non un accordo preelettorale vero e proprio, la promessa preelettorale da parte di Marcello Dell'Utri, nella predetta qualità di intermediario di Silvio Berlusconi (ruolo di intermediario già risalente negli anni, secondo quanto definitivamente accertato con le sentenze di cui si è detto), che, in caso di successo nelle imminenti elezioni politiche e di incarico di governo affidato a Silvio Berlusconi, sarebbero stati adottati alcuni provvedimenti certamente in linea con le attese dei mafiosi (basti pensare all'abolizione dell'ergastolo in favore della quale già alcuni esponenti di quel partito si erano pronunciati).

Nella stessa occasione furono prospettate al Dell'Utri le conseguenze (in termini di stragi) della mancata adozione di provvedimenti attesi dai mafiosi, ma tale minaccia, poiché rivolta ad un destinatario che in quel momento non faceva parte di un Governo, né lo rappresentava neppure nella veste di intermediario di singoli componenti, vertendosi nell'ipotesi del reato istantaneo che si consuma nel momento in cui la minaccia viene recepita dal destinatario (che, in quel momento, come detto, appunto, non faceva parte del Governo della Repubblica), non potrebbe da sola integrare i presupposti del contestato reato di cui all'art. 338 c.p.

Senonché, è stata, altresì, acquisita la prova, ad avviso della Corte d'Assise, che nel periodo successivo all'insediamento del Governo presieduto da Silvio Berlusconi vi fu una effettiva, quanto meno implicita, ma non certo equivocabile dal suo destinatario, "rinnovazione" della minaccia, allorché anche nel detto successivo periodo Mangano ebbe a continuare i contatti con Dell'Utri, ricevendo di volta in volta informazioni sull'azione che il Governo Berlusconi stava portando avanti per attuare l'impegno preso durante la precedente campagna elettorale

Sulla riconducibilità dell'azione in tale periodo svolta da Mangano su mandato di Bagarella e Brusca ad un condotta di minaccia avente in sé tutti gli elementi costitutivi del reato contestato previsto dall'art. 338 c.p. indipendentemente dalle forme dell'approccio di Vittorio Mangano con Marcello Dell'Utri in occasione degli incontri che gli stessi ebbero dopo l'insediamento del Governo Berlusconi e sulla conoscenza anche da parte di Berlusconi, allora Presidente del Consiglio dei Ministri, delle sollecitazioni ancora provenienti da "cosa nostra" si è già ampiamente detto nella Parte Quarta della sentenza. E il giudice di prime cure si limita quindi a ribadire che, ai fini della configurabilità del reato contestato è sufficiente accertare che la minaccia mafiosa avesse un'attitudine ad intimorire ed a turbare l'attività del Governo e che la stessa sia stata recepita dal suo destinatario, poiché, in presenza di tali elementi fattuali pienamente verificati nella fattispecie, rimane, poi del tutto irrilevante accertare se i successivi provvedimenti del Governo siano stati effettivamente influenzati da quella minaccia.

Così, è ugualmente irrilevante accertare se le assicurazioni che Dell'Utri diede a Mangano siano state effettivamente il frutto della rinnovazione della minaccia dopo l'insediamento del detto Governo piuttosto che un volontario adempimento degli impegni che lo stesso Dell'Utri, per conto di Berlusconi, aveva assunto durante la campagna elettorale e della volontà, quindi, di ricompensare coloro che avevano appoggiato la nuova forza politica e avevano favorito, anche in Sicilia, una sua larga affermazione.

Ed altrettanto irrilevante, per le medesime ragioni connesse al momento consumativo della minaccia individuabile nel momento in cui questa perviene al suo destinatario, è se, invece, le iniziative del Governo Berlusconi non siano state conseguenza di tale

minaccia, ma siano state più semplicemente attuate in coerenza con la linea asseritamente “garantista” che molti esponenti del nuovo partito politico propugnavano e che, peraltro, aveva consentito loro di raccogliere molti consensi elettorali in ambienti non solo malavitosi, ma anche di elite culturali di diversa provenienza che sin dagli anni ottanta avevano intrapreso battaglie politiche del medesimo segno (basti pensare al referendum del 1981 per l’abolizione della pena dell’ergastolo), tanto più che v’era una forte presenza, in quel medesimo nuovo partito, di esponenti provenienti da quella parte dell’avvocatura che da sempre aveva avversato la legislazione del c.d. “doppio binario” per i processi prima di terrorismo e, poi, più recentemente, di mafia, con la conseguente convergenza di più interessi, alcuni anche “nobili”, nei quali facilmente ed agevolmente potevano confondersi quelli certamente meno “nobili” ed, anzi, certamente illeciti perseguiti da Dell’Utri con l’accordo raggiunto con le cosche mafiose prima delle elezioni politiche o, quanto meno, con le promesse fatte alle stesse cosche mafiose in cambio dell’appoggio elettorale.

1.2.2.- Anche per l’imputato Bagarella, valgono tutte le considerazioni e le conclusioni esposte con riferimento al coimputato Riina (v. pagg. 4631-4633), al fine di respingere la tesi, esposta dalla difesa in sede di discussione e dallo stesso Bagarella personalmente con propria memoria difensiva, mirante a sostenere l’assorbimento della condotta contestata in questa sede con quella per la quale Bagarella è già stato condannato nel processo svoltosi a Firenze per le stragi del 1993 e, quindi, l’invocata applicabilità della regola del divieto di un secondo giudizio stabilito dall’art. 649 c.p.p. In sintesi, osserva il primo giudice Si tratta, in sostanza, di una diversa e ulteriore condotta non necessariamente ricompresa in quella della realizzazione delle stragi del 1993, che ne sono state semmai soltanto una delle conseguenze (almeno con riferimento alla minaccia iniziale, perché, poi, v’è stata anche una rinnovazione della minaccia successivamente alle dette stragi), e che con queste ultime può formalmente concorrere perché il reato di minaccia e quello di strage, data la diversità delle condotte finalistiche e dei beni tutelati, non sono in alcun modo in rapporto di specialità (né

tanto meno, pertanto, può esservi per le due diverse condotte assorbimento nella figura del reato complesso di cui all'art. 84 c.p.)

Ciò a maggior ragione per l'imputato Bagarella, per il quale v'è anche la contestazione di una condotta materialmente posta in essere dallo stesso (l'incarico a Vittorio Mangano e la conseguente rinnovazione della minaccia, a partire dal maggio 1994, nei confronti del Governo Berlusconi) in epoca successiva ai fatti per i quali il predetto è stato già giudicato e condannato (le stragi del 1993 e la tentata strage del gennaio 1994), con conseguente ulteriore offesa al bene giuridico tutelato dall'art. 338 c.p..

### **1.3.- GIOVANNI BRUSCA**

Per l'imputato Giovanni Brusca valgono pressoché pedissequamente le considerazioni appena esposte per il correo Leoluca Bagarella, con l'aggiunta delle risultanze, a cominciare dalle sue dichiarazioni autoaccusatorie, che comprovano il ruolo decisivo che ebbe nel concorrere a determinare la prevalenza dell'opzione stragista quando si confrontarono le diverse opzioni sul da farsi all'indomani dell'arresto di Riina, oltre a quelle che comprovano il suo ruolo per avere incaricato successivamente Vittorio Mangano di contattare Dell'Utri e Berlusconi per richiedere loro di adoperarsi per i provvedimenti oggetto delle pregresse richieste dei mafiosi, prospettando, però, espressamente, ai medesimi Dell'Utri e Berlusconi, che, in caso di non accoglimento di quelle richieste, sarebbe stata portata avanti la strategia stragista di "cosa nostra" (v. dich. Brusca: "...E di dirgli se non si mette a disposizione noi continueremo con la linea stragista...").

Ma la Corte d'Assise ha valutato l'imputato meritevole della concessione della speciale attenuante della collaborazione anche con riguardo al reato di cui al capo a) della rubrica per il quale si procede in questa sede.

Giovanni Brusca ha infatti fornito un importantissimo contributo, svelando, per primo, già nell'agosto del 1996, la minaccia mafiosa e fornendo elementi decisivi per la più completa ricostruzione dei fatti e per l'individuazione di alcuni degli autori dei reati (primi fra tutti Salvatore Riina, Bernardo Provenzano e Leoluca Bagarella).

Le propalazioni di Brusca relative al reato medesimo, quindi, hanno trovato nel presente processo sicuri riscontri, da ultimo nelle intercettazioni dei colloqui di Salvatore Riina riportati nella Parte Quinta della sentenza.

Il riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista dall'art. 8 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (ora art. 416 bis.1 comma 3 c.p. per effetto del D.Lgs. 1 marzo 2018 n. 21 entrato in vigore il 6 aprile 2018) in favore dell'imputato Brusca, però, per questi, determina, ai sensi del comma 2 della predetta norma (ora del comma 4 dell'art. 416 bis.1 c.p.), l'inapplicabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 del medesimo D.L. 13 maggio 1991 n. 152 ora art. 416 bis.1 comma 1 c.p. (anche ai fini del computo del termine di prescrizione: v. Cass. 5 maggio 2011 n. 26826, Greco, secondo cui, appunto, *“non deve tenersi conto, ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato, della circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella legge n. 203 del 1991, una volta riconosciuta all'imputato l'attenuante dell'art. 8, comma primo, del medesimo D.L.”*) e, per l'effetto, la determinazione di una pena, nel massimo edittale con l'aumento massimo stabilito per le altre circostanze aggravanti e la diminuzione minima per la circostanza attenuante del citato art. 8 (ora art. 416 bis.1 comma 3 c.p.), compresa tra 10 e 24 anni (in dettaglio, anni 17, mesi 1 e giorni 20 cui si perviene aumentando la pena massima di anni 15 di reclusione prevista dall'art. 339 c.p. di un terzo per la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. e di un ulteriore terzo per la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 6 c.p. e, poi, diminuendo la pena così raggiunta di un terzo per la citata circostanza attenuante della collaborazione)

1.3.1.- Ne consegue che, dovendosi applicare, anche in questo caso, quale norma più favorevole in relazione all'epoca di commissione del reato, l'art. 157 c.p. nella formulazione antecedente alla sostituzione apportata dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251, il termine di prescrizione del reato deve determinarsi in anni 15, prorogato nella misura massima sino ad anni 22 e mesi 6 (v. art. 160 comma 3 c.p. nel testo vigente antecedentemente alla citata legge 5 dicembre 2005 n. 251).

Ora, poiché la condotta delittuosa di Giovanni Brusca, secondo quanto si è rilevato nella Parte Quarta, deve, in ogni caso, ritenersi cessata alla data del 3 aprile 1995 nella quale fu arrestato Vittorio Mangano che faceva da tramite per l'attività di minaccia indirizzata a Berlusconi a mezzo di Marcello Dell'Utri, la prescrizione del reato commesso da Giovanni Brusca deve ritenersi definitivamente maturata alla data del 3 ottobre 2017.

Per l'effetto, come richiesto, oltre che dalla difesa dell'imputato, anche dal Pubblico Ministero, la Corte d'Assise ha ritenuto deve dichiararsi l'improcedibilità dell'azione penale nei confronti dell'imputato Giovanni Brusca perché estinto il reato contestatogli per l'intervenuta prescrizione.

## **CAPITOLO 2 sexies**

### **I CARABINIERI**

2.- L'affermazione della penale responsabilità nei riguardi dei tre Ufficiali del R.O.S., MORI, SUBRANNI e DE DONNO in ordine al reato loro ascritto, e limitatamente ai fatti commessi nel biennio '92-'93, segue un canovaccio comune nell'itinerario logico-probatorio del giudice di prime cure, che muove dalla distinzione tra la condotta di colui che, compiendo l'azione tipica del reato di cui all'art. 338 c.p., formula la minaccia e ne è, quindi, autore in senso stretto (poiché la minaccia, secondo la stessa contestazione di reato del P.M., è stata formulata dagli esponenti mafiosi pure imputati, unitamente ad altri, sempre appartenenti all'organizzazione mafiosa, nei confronti quali si procede separatamente, tra i quali, come è emerso nel corso del processo, i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano), e la condotta di chi, in qualche modo, anche per proprie finalità ma nella consapevolezza del contributo e del suo esito e, quindi, dell'evento, l'*istiga*, la *sollecita*, la *determina*, la *agevola* con varie e diverse condotte e, infine, se ne fa tramite nel suo percorso sino a raggiungere il destinatario individuato nel Governo della Repubblica.

E', in altri termini, la distinzione tra coloro, gli autori in senso stretto, che hanno posto in essere la condotta tipica della minaccia corrispondente al modello astratto del reato e coloro che, invece, hanno posto in essere un'azione compartecipativa, che, di per sé e da sola, non realizza l'intera condotta criminosa penalmente punibile, ma, in qualche modo, rende tale realizzazione possibile.

Così secondo la contestazione di reato del P.M., gli autori del reato di minaccia al Governo della Repubblica sono i mafiosi, mentre i Carabinieri sono meri compartecipi del medesimo reato, dal momento che, senza la condotta tipica degli autori in senso stretto (appunto i mafiosi), quella posta in essere dai predetti compartecipi, da sola, non sarebbe sufficiente per integrare la figura del reato contestato.

Il giudice di prime cure richiama al riguardo i principi generali in tema di responsabilità penale a titolo concorsuale e la regola posta dall'art. 110 c.p., in forza della quale devono ritenersi punibili, quali compartecipi del reato, tra gli altri, anche coloro che suscitano e fanno sorgere in altri un proposito criminoso che precedentemente essi non avevano o anche soltanto coloro che si siano limitati a rafforzare tale proposito eventualmente in altri già esistente, oltre che coloro che pongono in essere una compartecipazione materiale, che può assumere le più diverse forme, tale da consentire consapevolmente il verificarsi dell'evento punito dalla norma penale.

Il canovaccio predetto si nutre quindi di tutte le risultanze già esaminate – e che ad ogni buon conto la sentenza sinteticamente ricapitola nell'esaminare le posizioni dei singoli imputati – che consentono di dare per provato che effettivamente il reato di minaccia a corpo politico dello Stato per qui si procede, e di cui furono autori i vertici di Cosa Nostra e alcuni loro sodali, fu consumato, una prima volta, in pregiudizio dei Governi AMATO e CIAMPI, e con l'apporto determinante dell'iniziativa intrapresa dai Carabinieri del R.O.S. (appunto, Mori, Subranni e De Donno) a partire dai contatti con Vito CIANCIMINO nell'estate del '92.

A Subranni viene poi attribuito un ruolo più specifico nella fase di ideazione della comune condotta concorsuale; a De Donno, il ruolo di esecutore delle direttive dei suoi superiori e quindi coautore, in una prima fase, con Mori dell'apporto materiale alla

realizzazione della condotta diretta e idonea ad aprire un canale di comunicazione con i vertici di Cosa Nostra per veicolare attraverso Ciancimino e i suoi referenti la sollecitazione al dialogo per porre fine alle stragi; a MORI è attribuito, più specificamente, il ruolo di regista occulto del segmento di condotta concorsuale sviluppatosi nel 1993, dopo la cattura di RIINA, e consistita nell'esercitare un'opera di persuasione nei riguardi del neo vicedirettore del D.A.P. Francesco DI MAGGIO – dopo avere brigato per la sua nomina – affinché a sua volta si adoperasse presso il Ministro CONSO per indurlo a una decisione che potesse essere intesa dalla “controparte” mafiosa come un segnale di distensione (e a tal fine Mori avrebbe trasmesso al Di Maggio le informazioni riservate che furono poi poste dal Ministro CONSO a base della sua decisione di non prorogare i decreti applicativi del 41 bis che scadevano a novembre del '93

Fermo restando che il primo presupposto della condotta criminosa contestata è costituito dalla minaccia al Governo commessa dagli autori del reato in senso stretto, in questo caso individuabili, come detto, nei mafiosi, che viene dato per accertato sulla base degli elementi probatori esposti nella Parte Terza della sentenza.

Quanto al contributo causale ascrivibile agli Ufficiali del R.O.S., e partendo proprio dalla fase ideativa del reato, la sentenza richiama la costante giurisprudenza che, al fine della compartecipazione punibile, reputa sufficiente persino una semplice esortazione rivolta all'autore in senso stretto se tale esortazione abbia, comunque, rafforzato, nella persona cui essa è stata, appunto, rivolta, il proposito criminoso e ciò anche se, eventualmente, tale proposito, in termini di generalità, fosse stato già preesistente.

E si è accertato, prosegue il primo giudice, che Mori, di concerto con De Donno e il loro diretto superiore Subranni, *per ragioni collegate alle preoccupazioni dell'On. Mannino che, comunque, in questa sede sono irrilevanti*, ebbe ad intraprendere i contatti con Vito Ciancimino col fine precipuo di raggiungere, attraverso l'intermediazione del predetto che sapeva essere particolarmente vicino ai “corleonesi” di Cosa Nostra, direttamente i vertici dell'associazione mafiosa.



La sentenza richiama quindi gli elementi di prova, a partire dai ripetuti tentativi dei Carabinieri di acquisire una “copertura politica” alla loro iniziativa e dall’assenza della benché minima informativa alla Autorità Giudiziaria (pur avendo Mori riconosciuto che agiva “*come ufficiale di Polizia Giudiziaria che cercava di guadagnare qualche punto rispetto alla conoscenza del fenomeno Cosa Nostra*”, come dichiarato a Firenze), oltre all’omissione di qualsiasi attività investigativa per verificare se Ciancimino avessi i contatti che diceva di avere, che smentiscono l’assunto difensivo, comune ai tre imputati, secondo cui i detti contatti s’inquadrerebbero in una semplice indagine di polizia giudiziaria finalizzata alla individuazione e alla cattura dei responsabili della strage di Capaci e nel conseguente rapporto di natura confidenziale e informativa con la fonte Ciancimino.

E in tale ottica, per ciò che concerne più specificamente la posizione di Mori, il giudice di prime cure attribuisce rilievo anche all’inerzia investigativa di cui l’imputato avrebbe dato prova nella vicenda Bellini, ricavando peraltro uno spunto, in relazione all’omessa trasmissione all’A.G. del bigliettino con l’elenco dei detenuti mafiosi consegnatogli dal M.llo Tempesta, che *non consente di ritenere inverosimile, contrariamente a quanto sostenuto ripetutamente da Mori e dalla sua difesa, che il predetto imputato, ove venuto in possesso di un documento scritto proveniente dai vertici mafiosi o scritto da altri per conto di questi ovvero anche scritto soltanto da Vito Ciancimino, abbia potuto omettere di consegnarlo all’Autorità Giudiziaria, alludendosi con ciò al c.d. “papello”*

Quel bigliettino, consistente, in un “mini papello” di richieste dei mafiosi, costituiva infatti corpo di reato (v. art. 253 comma 2 c.p.p.) e doveva essere, pertanto, doverosamente sequestrato e custodito, nonché rimesso all’Autorità Giudiziaria.

E sul fatto che, una volta intrapresi i contatti con Ciancimino, Mori, sempre di concerto con De Donno e Subranni, abbia “esortato” e, quindi, sollecitato i vertici mafiosi a comunicare le condizioni per ritornare alla situazione di pacifica convivenza, o, per dirla con le parole del Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia dell’epoca, Luciano Violante, di “coabitazione” che si era protratta sino alla conferma

delle condanne all'esito del "maxi processo", e, dunque, per non commettere più stragi, non può residuare alcun dubbio, rileva ancora il giudice di prime cure, poiché tale esortazione, già implicita nelle modalità e nelle finalità dell'approccio con Vito Ciancimino (tanto che questi, sempre ad avviso del primo giudice si era premurato di informarne immediatamente Riina), si rinviene inequivocabilmente ed incontestabilmente nel racconto fatto dallo stesso Mori in sede di deposizione testimoniale a Firenze.

La frase che lo stesso Mori ha riferito di avere, ad un certo punto, rivolto a Vito Ciancimino (*"Ma signor Ciancimino, ma cos'è questa storia qua? Ormai c'è muro, contro muro. Da una parte c'è Cosa Nostra, dall'altra parte c'è lo Stato? Ma non si può parlare con questa gente?"*) riassume la sostanza dei colloqui di Mori e De Donno col Ciancimino, e racchiude già da sola tutti gli elementi costitutivi della esortazione di cui si è detto; mentre resta irrilevante, a parere del primo giudice, accertare il momento in cui tale frase sia stata proferita dal Mori (subito o, come sostenuto da quest'ultimo, soltanto dopo alcuni incontri con Vito Ciancimino; prima o dopo la strage di via D'Amelio), *poiché essa, indipendentemente dal momento in cui è stata pronunciata, è, comunque, chiaramente esemplificativa ed esplicativa – e, quindi, rivelatrice – delle ragioni dell'iniziativa dei Carabinieri sin dal primo approccio con Vito Ciancimino incontestatamente avvenuto all'indomani della strage di Capaci*, tanto che Vito Ciancimino, percependone l'univoco significato, si premurò di informare, sin dal primo contatto con De Donno, i vertici mafiosi nella persona del Riina, sollecitandone la "delega" (poi ottenuta come dichiarato dallo stesso Ciancimino) a trattare (sul punto, la sentenza rimanda alla doppia "delega" richiesta ed ottenuta da Vito Ciancimino, prima per "trattare" con De Donno e, poi, più in generale, con i Carabinieri quando era subentrato Mori e gli era stato fatto anche il nome di Subranni).

E in relazione alla configurabilità del reato anche sotto l'aspetto della sussistenza dell'elemento psicologico, la sentenza procede a due puntualizzazioni.

La prima è che, ai fini del concorso nel reato che si contesta a Mori, De Donno e Subranni, non è indispensabile che i soggetti si siano preventivamente accordati per commettere il delitto; e quindi è irrilevante che gli imputati non abbiano avuto, precedentemente all'assunzione della loro iniziativa, alcun contatto con i vertici mafiosi che poi avrebbero formulato la minaccia al Governo. Al contrario, è sufficiente che l'autore in senso stretto del reato ed il compartecipe siano consapevoli l'uno dell'altro e, quindi, dei rispettivi apporti produttivi dell'evento.

E di tale reciproca consapevolezza reciproca nella fattispecie non può dubitarsi, dal momento che l'azione sollecitatoria del dialogo e, quindi, delle conseguenti richieste è stata indirizzata da Mori, sempre di concerto con De Donno e Subranni, direttamente ai vertici mafiosi (*“Ma non si può parlare con questa gente?”*: ovvero, quegli stessi “corleonesi”, che l'imputato Antonino Cinà, nelle sue dichiarazioni spontanee ha definito la “controparte”; mentre, a loro volta, questi ultimi hanno formulato le loro condizioni per porre termine alla contrapposizione frontale ed alle stragi proprio perché informati dell'iniziativa dei Carabinieri e, dunque, dell'esortazione (implicita o esplicita che fosse) in essa insita.

La seconda puntualizzazione è che, sempre ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del concorso nel reato, è altresì, necessario che il compartecipe conosca o almeno possa rappresentarsi le azioni che gli autori in senso stretto potranno porre in essere ed abbia, quindi, la consapevolezza di contribuire in qualche modo col proprio operato al verificarsi del fatto delittuoso.

Ed anche in questo caso non può residuare alcuna incertezza, annota la sentenza, perché se all'inizio, i carabinieri potevano dubitare che il proprio intendimento di giungere sino ai vertici mafiosi attraverso Vito Ciancimino potesse avere esito positivo (perché non poteva ritenersi improbabile né che Vito Ciancimino si rifiutasse di collaborare con i Carabinieri e di fare da intermediario con i vertici mafiosi, né che, per qualsiasi causa, il medesimo Ciancimino non riuscisse a instaurare il contatto con i detti vertici mafiosi, né, infine, che questi rifiutassero qualsiasi interlocuzione), non può tuttavia

dubitarsi – per dare un senso alla loro iniziativa – che gli stessi carabinieri si fossero quanto meno rappresentati la possibilità di un esito positivo della loro esortazione.

Mori e i suoi coimputati erano insomma consapevoli di ciò che sollecitavano, non a Vito Ciancimino, ma ai vertici mafiosi (l’apertura del dialogo e, quindi, le reciproche richieste) e quindi, nel caso in cui tale sollecitazione fosse stata accolta, di ciò che a questa sarebbe potuto conseguire ad opera dei medesimi mafiosi, e cioè l’indicazione della contropartita, ossia delle proprie condizioni per cessare la contrapposizione e le stragi.

Si sarebbe così realizzata una oggettiva e piena convergenza, sia sotto il profilo psicologico che materiale, delle condotte dei singoli concorrenti nel reato: da un lato gli autori in senso stretto della minaccia (i mafiosi) e dall’altro i compartecipi (i Carabinieri) consapevoli che la propria azione, in caso di esito positivo, avrebbe inevitabilmente fatto sorgere o, quanto meno consolidato il proposito criminoso risoltosi nella minaccia formulata nei confronti del Governo della Repubblica sotto forma di richieste di benefici, al cui ottenimento i mafiosi condizionavano la cessazione delle stragi.

E in effetti, chiosa sul punto il giudice di prime cure, si è accertato che fu proprio l’iniziativa dei Carabinieri a far sorgere o, comunque, a rafforzare o, quanto meno, a rendere in quella fase attuale e, quindi, concreto, il proposito criminoso del Riina di ricattare lo Stato con la minaccia di cui si è detto, come dimostrato sulla base delle risultanze esaminate nella Parte Terza della sentenza (di primo grado).

E il primo giudice ribadisce il proprio convincimento che il generico ed ancora inattuale proposito di richiedere benefici quale condizione per riprendere la “coabitazione” imbelle tra Stato e mafia e, quindi, la “pace” alle condizioni imposte da “cosa nostra”, cui mirava, come si è visto, l’azione di “guerra” scatenata da quest’ultima, non avrebbe mai potuto attuarsi – e non sarebbe mai stato in concreto attuato con la formulazione esplicita della minaccia e del ricatto – se lo Stato non avesse abbandonato la linea della fermezza e non avesse sollecitato quel dialogo che conteneva già in sé l’apertura di una “trattativa”, così come, d’altra parte, ben compreso

(tanto da non avere esitato a definirla tale sino ad un certo momento) da tutti i suoi protagonisti.

E facendosi avanti in rappresentanza dello Stato – poiché così fu detto a Vito Ciancimino - Subranni, Mori e De Donno, quali che fossero le ragioni che li animarono (ovvero: la sollecitazione dell'On. Mannino, come il primo giudice a questo punti reputa “verosimile”; ma, in ogni caso, *non certamente – o almeno certamente non principalmente – quelle di scoprire gli autori della strage di Capaci e di individuare ed arrestare i latitanti che guidavano “cosa nostra”, come si è già visto nella Parte Terza, Capitoli 6, 7 e 8*), avrebbero di fatto ma consapevolmente, reso attuale il proposito criminoso generico del Riina, da un lato aprendo il canale di comunicazione tramite Vito Ciancimino e, dall'altro, esortando i vertici mafiosi a formulare le condizioni per la cessazione delle uccisioni e delle stragi e, dunque, in concreto, a formulare la minaccia ed il ricatto mafiosi.

E l'iniziativa dei Carabinieri è stata determinante per l'attuazione del proposito criminoso minaccioso e ricattatorio dei mafiosi, perché questi, in quel momento, avevano deciso di non servirsi più degli interlocutori politici che fino ad allora avevano fatto da intermediari per giungere sino al Governo (Salvo Lima era stato già ucciso e per altri era già in preparazione o era stata programmata l'uccisione) e attendevano, per porre le condizioni della cessazione della “guerra” ed ottenere così i voluti benefici, l'apertura di un nuovo canale con le Istituzioni.

Sicché l'improvvida azione, ideata da Subranni e Mori e poi materialmente attuata anche con l'ausilio consapevole di De Donno, *ha, da un lato, istigato e determinato nei mafiosi l'azione delittuosa oggetto della contestazione di reato in esame, e, dall'altro, nel contempo, ha facilitato la sua attuazione, perché i mafiosi hanno potuto servirsi, a ritroso, del medesimo canale attraverso il quale era loro giunta la sollecitazione dei Carabinieri medesimi (il canale costituito da Vito Ciancimino), e, nel contempo, hanno potuto fare affidamento sull'inoltro ulteriore delle loro richieste e, quindi, della loro minaccia, sino al Governo, da parte di quei Carabinieri che li avevano indotti a ritenere di essersi fatti avanti per conto di questo.*

La condotta di Mori (così come di Subranni e di De Donno), dunque, ha, innanzitutto fatto sorgere in quel momento o, comunque, consolidato e rafforzato nei mafiosi la determinazione a commettere il reato di minaccia.

E, ad avviso del giudice di prime cure, la prova che il reato si sia consumato prova è stata a sua volta raggiunta, poiché è certo, per sostanziale ammissione dello stesso Ministro Conso, che proprio la minaccia mafiosa sia stata alla base della mancata proroga dei provvedimenti applicativi del regime del 41 bis nel mese di novembre 1993.

## **2.1.- Sul ruolo specifico di Mori.**

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, è emersa, a parere del primo giudice, una più generale e continua ulteriore condotta facilitatoria del proposito criminoso dei mafiosi posta in essere dal Mori.

Oltre ad avere rafforzato nei mafiosi, con il comportamento tenuto in occasione della vicenda Bellini (quando non respinse la proposta veicolatagli da Tempesta ed anzi assicurò che avrebbe mandato uno dei suoi uomini a contattare Bellini), il convincimento di una disponibilità dello Stato a trattare e del R.O.S. a fare da tramite di un eventuale negoziato, Mori non sarebbe estraneo alla nomina di Francesco Di Maggio per la carica di vicedirettore del D.A.P., che a sua volta s'inquadrerebbe in una convergente azione condotta da eminenti personalità istituzionali per nominare al posto del dimissionario MARTELLI, nel febbraio del '93, posto un Ministro ritenuto meno "duro" e, nel contempo, per rimuovere anche l'altro obiettivo ostacolo che si frapponeva all'alleggerimento del regime carcerario costituito dal Direttore del D.A.P. Nicolò Amato.

Fu, infatti il Presidente Scalfaro ad individuare direttamente tanto il nuovo Ministro della Giustizia Conso quanto, i nuovi vertici del D.A.P. Capriotti e Di Maggio: quest'ultimo su suggerimento del Capo della Polizia Parisi, che sin dal febbraio 1993 aveva iniziato a manifestare perplessità sul regime carcerario eccessivamente duro, e in tale ottica fu sempre Parisi a volere e ad ottenere, tramite il Presidente della

Repubblica Scalfaro, la nomina al D.A.P. di Francesco Di Maggio, con il compito di avviare un nuovo corso della politica carceraria del D.A.P. nel senso di una linea più accomodante.

Su specifiche e oggettive risultanze acquisite al processo, il giudice di prime cure è giunto a individuare la fonte delle conoscenze che indussero il Ministro Conso, ribaltando il suo precedente e convinto orientamento, a non prorogare i decreti del 41 bis in scadenza nel novembre 1993, nella persona del vice direttore del D.A.P. Francesco Di Maggio, nonché a sua volta, la fonte di quest'ultimo nei Carabinieri del R.O.S. (cfr. ancora Parte Terza della sentenza di primo grado, Capitolo 28, paragrafo 28.3).

Sino ad allora, infatti, quelle specifiche conoscenze, innanzitutto sulla stessa sicura esistenza in vita di Bernardo Provenzano, e, in ogni caso, sulla divergenza di posizioni tra quest'ultimo e Salvatore Riina che potesse dare adito alla “*speranziella*” del Ministro Conso, non erano ancora nella disponibilità di alcuno degli apparati investigativi dello Stato, ad eccezione di alcuni appartenenti al R.O.S. dei Carabinieri, tra i quali, in particolare, proprio l'imputato Mario Mori per la doppia conoscenza che gli derivava prima dalle interlocuzioni con Vito Ciancimino (da sempre in stretti rapporti con Provenzano) e, successivamente, dalle primissime propalazioni di Salvatore Cancemi ancora non diffuse, almeno sino all'agosto 1993, al di fuori del R.O.S. e dei magistrati che le stavano raccogliendo.

Le conoscenze che Di Maggio, poi, trasfuse al Ministro Conso, non potrebbero dunque che farsi risalire all'assidua frequentazione che lo stesso Di Maggio aveva, in quei mesi, proprio con Carabinieri tutti in qualche modo collegati a Mori e con lo stesso Mori: come comprovato da uno specifico colloquio, di cui è stata rinvenuta traccia nell'agenda di quest'ultimo, avvenuto il 27 luglio 1993, ossia in un momento cruciale perché si colloca tra la decisione di Conso di mantenere ferma la linea di rigore carcerario prorogando tutti i decreti applicativi del 41 bis in scadenza e il successivo radicale mutamento di tale meditata volontà.

Lo stesso Mori annota sulla sua agenda di essere recato dal Dott. Di Maggio per parlargli del “problema” dei detenuti mafiosi e, ad avviso del giudice di prime cure, gli elementi di prova raccolti hanno consentito di escludere (v. Parte Terza, Capitolo 28, paragrafo 28.3) che la ragione di tale incontro possa individuarsi nei colloqui investigativi che Mori pure intendeva iniziare nelle carceri con i detenuti mafiosi (dirimente sarebbe al riguardo la testimonianza del Gen. Ganzer, non sospettabile certo di ostilità nei confronti di Mori, secondo cui di quella problematica Mori e Di Maggio ebbero a parlare per la prima volta soltanto nel successivo mese di ottobre 1993). Se ne deduce in assenza di plausibili indicazioni da parte dell’imputato Mori, ed, anzi, ancor più proprio perché quest’ultimo non è stato in grado di fornire una plausibile spiegazione di quel colloquio e su quale fosse, in particolare, in quel momento, il “problema” dei detenuti mafiosi, che il “problema” fosse proprio quello della linea “dura” di Conso che vanificava, di fatto, tutto quanto sino ad a quel momento fatto per addivenire, attraverso la sostituzione dei vertici del D.A.P., all’alleggerimento del regime carcerario auspicato dal Capo della Polizia Parisi sin dal febbraio 1993.

L’episodio relativo all’intervento di Mori su Di Maggio consente, a parere del primo giudice, di illuminare meglio tutti gli accadimenti precedenti (fin dalle prime manovre dirette a sostituire Nicolò Amato collocabili temporalmente nel febbraio 1993), e tra questi la stessa genesi della designazione del Di Maggio come vice di Capriotti.

Infatti, in quel periodo, mentre non risultano rapporti diretti tra Di Maggio ed il Capo della Polizia Parisi, vi erano già sicuri rapporti tra lo stesso Di Maggio e Mori.

E la Corte d’Assise reputa assai significativo che Di Maggio abbia esternato all’amico e collega Canali il suo proposito di trasferirsi a breve a D.A.P. proprio in occasione di un incontro avvenuto in una sede dei Carabinieri, al qual avrebbe dovuto presenziare anche Mori.

E poco importa che poi Mori non abbia partecipato, perché quel che rileva, osserva la Corte d’Assise è che, nel momento in cui sa di essere destinato a breve al D.A.P., Di Maggio, nel preannunciare a Canali che all’incontro avrebbe partecipato pure Mori implicitamente denota di avere contatti con lui e di frequentarlo (a differenza di Parisi



col quale non risultano particolari frequentazioni in quel periodo): fatto che, collegato col l'intervento di Mori del successivo 27 luglio 1993, consente alla stessa Corte di dedurre che, sin dall'inizio, nel febbraio 1993, il "suggeritore" di Parisi per la individuazione del soggetto che avrebbe potuto sostituire Nicolò Amato al D.A.P. sia stato proprio Mario Mori.

Tale conclusione, d'altra parte, è confermata e rafforzata anche dalla conversazione nel corso della quale Loris D'Ambrosio, che accomuna Mori proprio al Capo della Polizia Parisi ed al Presidente della Repubblica Scalfaro nell'azione diretta all'alleggerimento del 41 bis (v. intercettazione del 25 novembre 2011).

Mentre le posizioni ufficiali dell'Arma in tema di 41 bis, desumibili anche da alcune Note risalenti ad agosto '93, , proprio per il loro carattere, oltre che generico, formale ed ufficiale inevitabile all'indomani delle stragi di Roma e Milano ed in un momento di particolare allerta istituzionale (v. anche deposizione Napolitano), non possono superare, a parere del primo giudice, le esternazioni non ufficiali di Loris D'Ambrosio. E' lo stesso Mori, poi, che quando quell'azione sembrava poter essere vanificata per l'imprevista opposizione del Ministro Conso, determinato a insistere, anche per l'impressione suscitata in lui dalla strage di Firenze, sulla linea della fermezza voluta dal Presidente del Consiglio Ciampi, interviene ancora questa volta personalmente attraverso Di Maggio per far pervenire al medesimo Ministro Conso quelle conoscenze e, quindi, quelle sollecitazioni che, pur nella sua autonoma valutazione, tuttavia, oggettivamente, lo indussero a recedere, nel novembre 1993, dalla fermezza voluta e manifestata appena nel precedente luglio 1993, nonostante nel frattempo vi fossero state altre due gravissime stragi (quelle di Milano e Roma del 27-28 luglio 1993).

E qui emergerebbe, dunque, l'ulteriore apporto fornito da Mori nel senso della agevolazione e del rafforzamento dell'intento delittuoso dei vertici mafiosi.

Dopo avere già aperto il canale di dialogo con i vertici mafiosi e indotto questi a formulare le proprie condizioni per porre termine alla contrapposizione frontale con lo Stato, *successivamente, ha ulteriormente operato per far sì, prima, di ottenere, grazie alla sensibilizzazione di Parisi e, quindi, all'intervento di quest'ultimo nei confronti*

*del Presidente della Repubblica Scalfaro, di sostituire i vertici del D.A.P. in funzione dell'ottenimento di un alleggerimento della situazione carceraria dei detenuti mafiosi che potesse costituire un "segnale" per i vertici mafiosi nel senso dell'accoglimento delle loro pretese e, quindi, per la ripresa della "trattativa" interrottasi per l'arresto di Vito Ciancimino; e, poi, anche per far sì che, attraverso Di Maggio, giungessero al Ministro Conso quelle preoccupazioni e quelle conoscenze che, infine, lo indussero, secondo quanto dallo stesso dichiarato, ad abbandonare la linea della fermezza ed a tentare la via del dialogo, lanciando specificamente a Provenzano un segnale di distensione che potesse porre termine alla contrapposizione frontale voluta da Riina.*

Si tratta di ulteriori condotte, ma al pari di quelle del '92, idonee a rafforzare e, quindi, consolidare il proposito criminoso dei mafiosi, i quali, infatti, da ciò potevano ricavare la convinzione dell'utilità dell'azione da loro già intrapresa, e, nel contempo, ad agevolare la minaccia mafiosa fino al raggiungimento del suo obiettivo individuato nel cedimento dello Stato e nella ripresa della "coabitazione" (v. testimonianza Violante sopra già richiamata) dopo la forte azione repressiva statutale, animata soprattutto da Giovanni Falcone, che era culminata nella conferma definitiva delle condanne del "maxi processo".

Per le ulteriori considerazioni sugli elementi che confermerebbero il ruolo di Mori nel senso suesposto, si rinvia alle pagg. 4688-4690.

Va ancora rammentato, per comprendere il senso della parziale assoluzione di Mori (e a fortiori per Subranni e De Donno) limitatamente ai fatti successivi al 1993, che, a parere del giudice di prime cure, vi sono agli atti elementi che sembrano indicare una separata azione ancora portata avanti negli anni successivi da Mori per riallacciare i rapporti con la contrapposta ala di "cosa nostra" facente capo a Provenzano: ma, soggiunge subito la sentenza, *qui ci si deve fermare di fronte al giudicato intervenuto in favore di Mori nel processo a suo carico già celebrato e definito irrevocabilmente, tanto più che non v'è prova di una anticipata promessa, da parte del Mori medesimo, di favorire la latitanza di Provenzano, fatto che soltanto rileverebbe ai fini*

*dell'ulteriore rafforzamento del proposito a delinquere relativo alla minaccia per la quale si procede in questa sede.*

2.1.1.- Ma a proposito di tale esito processuale, il giudice di prime cure argomenta che, sebbene le ragioni di quella assoluzione conducano in questa sede a escludere, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'imputato Mori nel reato di minaccia a Corpo Politico qui contestato, l'ultimo profilo di condotta contestato (e cioè quello relativo alla azione diretta ad assicurare "*il protrarsi dello stato di latitanza di Provenzano Bernardo, principale referente mafioso di tale trattativa*"), tuttavia quelle medesime ragioni non contrastano minimamente, neppure sotto il profilo della coerenza, con le conclusioni raggiunte in questa sede, perché le acclamate condotte poste in essere dall'imputato Mori negli anni 1992-1993, e la loro idoneità ad integrare il reato di minaccia qui contestato, sono del tutto autonome ed indipendenti e prescindono totalmente dal favoreggiamento della latitanza di Provenzano, che, secondo la contestazione dell'altro processo, vi sarebbe stata in relazione alla vicenda Riccio-Illardo a decorrere dalla data del 31 ottobre 1995.

D'altra parte, l'assoluzione del Mori è intervenuta per carenza di prova sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di favoreggiamento personale. Anche in questa sede non sono emerse prove sicure che Mori, che pure certamente aveva individuato sin dal 1993 in Provenzano l'unico possibile interlocutore in "cosa nostra" di una "trattativa" diretta a ristabilire la pacifica "coabitazione" tra Stato e mafia che aveva caratterizzato gli anni precorsi, si sia *prodigato concretamente* per far sì che lo stesso Provenzano non fosse catturato, e non si sia piuttosto soltanto limitato ad omettere, per parte sua, attività investigative che avrebbero potuto compromettere, nel futuro, l'ulteriore perseguimento di obiettivi analoghi a quello che egli si era prefissato con l'azione intrapresa attraverso Vito Ciancimino nel 1992.

Sulla base degli argomenti sciorinati alle pagg. 4691-4703 della sentenza, il primo giudice reputa del tutto insussistente la preclusione del ne bis in idem ex art 649 c.p.p. invocata dalla difesa dell'imputato Mori in relazione al giudicato già intervenuto nei

confronti di quest'ultimo con la sentenza della Corte di Cassazione dell'8 giugno 2017 (nel processo per favoreggiamento in relazione all'episodio della mancata cattura di Provenzano occorso in Mezzojuso, il 31 ottobre 1995 ), atteso che il fatto per il quale Mori è stato già giudicato è oggettivamente diverso in tutte le sue componenti – che includono certamente la condotta, ma anche l'evento in senso naturalistico che ne sia derivato e il nesso causale che li leghi – dal fatto per cui si procede a suo carico.

E in questo caso, a parte l'evidente diversità delle condotte, che si collocano persino in un diverso orizzonte temporale (essendo a tutto concedere quello del reato di minaccia a corpo politico dello Stato circoscritto al reato consumato in pregiudizio del Governo BERLUSCONI e quindi al dicembre '94), e degli eventi conseguenti, le risultanze acquisite inducono il primo giudice a escludere che il favoreggiamento della latitanza di Provenzano sia stato in sé oggetto della "trattativa".

Quest'ultima si sarebbe svolta infatti, come si ricava anche dal capo di imputazione, con Salvatore Riina, nella qualità di capo indiscusso di "cosa nostra", quand'anche, poi, alla minaccia abbiano concorso altri esponenti di vertice della medesima associazione mafiosa, tra i quali lo stesso Provenzano.

Non si vede, allora, come possa sostenersi che vi sia una piena corrispondenza storico-naturalistica e, quindi, l'identità tra il fatto già giudicato ed il fatto contestato in questa sede, entrambi, peraltro, integranti due diversi reati, che, a dimostrazione della rispettiva autonomia ontologica, possono concorrere tra loro, ancorché eventualmente legati dalla finalità teleologica così come contestata (con riferimento all'art. 61 n. 2 c.p.) nel processo già definito.

2.1.2.- La conclusione cui perviene la Corte d'Assise è dunque che Mori ha posto in essere una condotta riconducibile tanto a quella di istigatore, per avere fatto sorgere o, comunque, per avere rafforzato e consolidato il proposito criminoso degli autori in senso stretto del reato di minaccia, cioè di coloro, i mafiosi, che hanno realizzato materialmente l'attività esecutiva del reato (condotta tipica); quanto a quella dell'ausiliatore (o facilitatore, secondo la definizione del P.M. in sede di requisitoria)

per avere aiutato materialmente gli autori in senso stretto a commettere il reato, con le modalità concrete prima specificamente indicate, così favorendo o anche soltanto rendendo più probabile l'evento del reato contestato.

Ne consegue l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato Mori soltanto per le condotte commesse sino al 1993 quando ebbe a consumarsi la minaccia al Governo cui lo stesso imputato ha dato causa e partecipato nel senso prima descritto, poiché nessun ruolo egli ha, invece, avuto (e gli è contestato) nei fatti successivi e, specificamente, in quelli relativi alla rinnovazione della minaccia nei confronti del successivo Governo presieduto da Silvio Berlusconi (ed eventualmente anche nei confronti dei Governi susseguenti a quest'ultimo).

Ma è solo la *formulazione aperta del capo di imputazione*, nel senso che sembrerebbe estendere la contestazione nei confronti di Mori (ma anche di Subranni e De Donno) del reato di concorso nella minaccia anche ad epoca successiva al 1993 lasciando ipotizzare addirittura una sua cessazione soltanto con la cattura di Provenzano avvenuta nel 2006, che ha indotto la Corte a ritenere necessario emettere una pronuncia assolutoria per le condotte successive al 1993.

2.1.3.- L'esame della posizione dell'imputato Mario Mori prosegue con il vaglio di ulteriori risultanze acquisite, sulla personalità e il modus operandi dell'imputato, attraverso soprattutto la complessa e ponderosa testimonianza del Col. GIRAUDDO e la copiosa documentazione cui il teste ha fatto riferimento nel corso della sua deposizione, (incusi i verbali di dichiarazioni raccolte dallo stesso Girauddo nel corso di indagini delegate dalle procure con cui ha collaborato) che si riferisce peraltro a fatti per lo più remoti e che appartengono ai periodi di servizio prestato al SID e a vicende (ed anche "trame") in cui Mori risulta direttamente o indirettamente coinvolto, ma che non riguardano i fatti di causa.

Ma è la stessa sentenza ad avvisare che di tali risultanze è necessario dare conto ai soli fini della dosimetria della pena, ai sensi dell'art. 133, così circoscrivendone in partenza la rilevanza.

Atteso anche l'esito di questo secondo grado del giudizio (definito con l'assoluzione dell'imputato Mori), sia consentito quindi rinviare per una completa ricognizione della complessa attività istruttoria su cui ha riferito il teste Giraudò alle pagg. 4704-4782; nonché alle pagg. 4789-4800 per le dichiarazioni di Gianfranco GHIRON, Franco GIORGI, Antonio LABRUNA, Vito MICELI, Norberto VALENTINI, Umberto ZAMBONI, Mauro VENTURI e Adriano MARZI, i cui verbali sono stati acquisiti sull'accordo delle parti o per sopravvenuto decesso dei dichiaranti. (o, nel caso di GIORGI, per irreperibilità, risultando vittima di sequestro ad opera della milizia libica *Zintan*).

## **2.2. - La posizione di Antonio SUBRANNI.**

Anche all'imputato Antonio Subranni il P.M. contesta di avere concorso nel reato di minaccia finalizzato a turbare l'attività del Governo della Repubblica, commesso dai vertici dell'associazione mafiosa "cosa nostra", mediante la medesima triplice condotta addebitata all'imputato Mori. E valgono per lui le considerazioni generali che motivano il giudizio di responsabilità formulato dal giudice di prime cure nei riguardi di tutti e tre gli ufficiali del R.O.S.

Per quanto concerne lo specifico contributo causale fornito da Subranni al verificarsi del fatto delittuoso della minaccia mafiosa nei confronti del Governo della Repubblica e alla realizzazione della condotta concorsuale ascrivibile a lui come a Mori e a De Donno, la sentenza evidenzia che al Subranni deve ricondursi l'ideazione della "trattativa" con i vertici mafiosi da cui ebbe a scaturire la minaccia rivolta da questi al Governo della Repubblica.

Subranni, infatti, avrebbe percepito (*anche*) le preoccupazioni esternategli in modo sempre più pressante, già all'indomani dell'uccisione di Salvo Lima, da Calogero Mannino, il quale temeva – non a torto – di poter essere una delle possibili successive vittime della vendetta mafiosa dopo l'esito, infausto per Cosa Nostra, del maxi processo che aveva travolto le promesse incautamente fatte ai mafiosi, più o meno esplicitamente, ma in modo tale da fare insorgere in Riina un sufficiente affidamento

durante tutto l'arco temporale del processo in attesa della sentenza della Corte di Cassazione che, nella previsione dei mafiosi, avrebbe dovuto "rimettere le cose a posto".

E proprio dalle pressanti manifestazioni di preoccupazione personale del Mannino sarebbe derivato l'attivismo del Subranni, comprovato dai ripetuti contatti ed incontri col medesimo Mannino culminati anche in quella nota del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri indirizzata al Comando Generale dell'Arma in data 19 giugno 1992 a firma dello stesso Gen. Subranni, nella quale si fa ancora espressamente il nome del medesimo Mannino quale possibile "futura vittima di Cosa Nostra".

Un'analoga manifestazione di preoccupazioni il Mannino non ebbe mai a rivolgere, invece, agli organi preposti ufficialmente e formalmente alla tutela della sua persona, affidata, infatti, non ai Carabinieri, ma alla Polizia di Stato e il giudice di prime cure non manca di segnalare quanto sia singolare che, mentre ufficialmente nulla veniva riferito dall'interessato alla Polizia di Stato (ed anzi, si prospettava pubblicamente, da parte del Mannino, addirittura una volontà di rinuncia alla scorta assicurategli appunto dalla Polizia di Stato), il Mannino, per il timore di essere ucciso di cui si è detto, da un lato, meditava persino di non recarsi più per qualche tempo in Sicilia e ci teneva a mantenere segrete in quel momento le sue preoccupazioni (v. vicenda dell'intervista al settimanale "L'Espresso" riportata nella Parte Terza, Capitolo 2, paragrafo 2.4); e dall'altro, mentre pubblicamente ostentava tranquillità e si asteneva dal richiedere una più estesa tutela della sua persona a coloro che avrebbero potuto assicurarla, privatamente e segretamente brigava con Subranni (e Tavormina), in virtù dei risalenti rapporti che li legavano per ottenere una tutela che riteneva che non gli potesse essere assicurata con gli usuali mezzi di prevenzione delle Forze dell'Ordine (che, d'altra parte, non erano riuscite a prevenire neppure l'uccisione del magistrato allora più a rischio e più protetto qual era il Dott. Giovanni Falcone).

D'altra parte, anche il Gen. Tavormina ha riferito che, in una occasione in cui la D.I.A. aveva ricevuto una segnalazione di minaccia concernente Mannino, egli si era rivolto, non già alla Polizia di Stato che tutelava il predetto politico, ma ancora ugualmente a

Subranni e ciò a conferma del fatto che quest'ultimo si era, in sostanza, fatto carico delle preoccupazioni e, quindi, della sicurezza del Mannino.

In tale contesto, nasce l'iniziativa del R.O.S. comandato da Subranni diretta ad intraprendere i contatti con Vito Ciancimino col fine precipuo di raggiungere, attraverso l'intermediazione del predetto che si sapeva essere particolarmente vicino ai "corleonesi" di "cosa nostra", direttamente i vertici dell'associazione mafiosa.

La sentenza rimanda quindi a tutti gli elementi di prova che dimostrano come la finalità perseguita dai Carabinieri con quella iniziativa non era di acquisire informazioni utili allo sviluppo investigativo di indagini dirette a identificare i responsabili della strage di Capaci ed a catturare i grandi latitanti di Cosa Nostra", bensì di ristabilire una "normalità" di rapporti con gli esponenti dell'associazione mafiosa, e cioè quella "coabitazione" di cui ha parlato il Presidente Violante, di modo da far salva la vita a coloro che temevano di essere travolti dalla furia mafiosa (*in primis* l'On. Mannino che, come si è già detto, in tal senso aveva sensibilizzato l'amico Subranni).

Tale finalità, lega l'iniziativa di Mori e De Donno, nella valutazione espressa dal giudice di prime cure, direttamente all'*ideatore* Subranni; ed è il successivo operato dello stesso Subranni a chiarire quale fosse l'origine e la finalità del suo intervento.

Infatti, valgono anche per Subranni le considerazioni sull'anomala ricerca di copertura politica per l'iniziativa dei Carabinieri; sul silenzio assoluto nei confronti dell'Autorità Giudiziaria (ma non, come si è detto, nei confronti del potere politico), sull'omissione di qualsiasi ordinaria attività investigativa, quali pedinamenti, servizi di osservazione, intercettazioni telefoniche ed ambientali (del tutto usuali in casi simili), che potessero consentire loro di individuare i soggetti cui si era rivolto Ciancimino ed, attraverso questi, risalire sino ai vertici mafiosi allora tutti latitanti e certamente coinvolti nella strage di Capaci.

E di tutta l'attività svolta da Mori e De Donno, asseritamente per fini investigativi, non è stata lasciata alcuna traccia neppure all'interno del R.O.S., cui i predetti appartenevano e per il quale operavano alle dirette dipendenze di Subranni; ciò che



consente di riferire anche a tale imputato, stante il suo ruolo di superiore diretto (informato degli sviluppi dell'iniziativa dei suoi sottoposti) tutte le condotte omissive già evidenziate, e, a ritroso, disvelano anche il suo coinvolgimento in quell'iniziativa sin dalla sua origine.

Nonostante il tentativo di Mori (mentre meno netto è stato sul punto De Donno) di escludere Subranni da quella iniziativa, v'è il fatto che, anche a seguire il racconto di Mori, lo stesso Subranni, comandante del R.O.S. e superiore di Mori, pur quando fu informato da quest'ultimo degli incontri con Vito Ciancimino (circostanza confermata da Mori e De Donno anche nel corso di una conversazione intercettata l'8 marzo 2012 di cui si è già detto nella Parte Terza della sentenza: "*MORI: ma pure quando gli dissi che avevo contattato Ciancimino, lui non è che mi disse...; DE DONNO: infatti; MORI: ...non fare; DE DONNO: assolutamente!*"), non si preoccupò minimamente di imporre ai sottoposti il rispetto, non soltanto del dovere di informare l'Autorità Giudiziaria seppur tacendo, eventualmente, l'identità dell'informatore, ma anche del dovere quanto meno di documentare ai fini interni, con relazioni di servizio od altro, quella che si asseriva essere un'attività di polizia giudiziaria a fini investigativi.

2.2.1.- Il giudice di prime cure dà atto che, a differenza che per Mori (v. sopra), non v'è prova dell'ulteriore prodigarsi anche di Subranni per far sì che la "trattativa" producesse i suoi effetti e, quindi, in definitiva, per quel che qui rileva, per far sì che le richieste mafiose fossero percepite dal Governo.

Ma come già osservato, l'azione partecipativa nel reato non deve necessariamente riguardare l'intera condotta criminosa penalmente punibile, ma può riguardare anche un solo segmento di esso se, comunque, in qualche modo, rende possibile l'azione delittuosa degli autori in senso stretto della condotta tipica.

Dunque, è punibile penalmente, in applicazione della disciplina della responsabilità penale a titolo concorsuale secondo la regola generale dell'art. 110 c.p., anche colui che soltanto abbia suscitato e fatto sorgere in altri il proposito criminoso che precedentemente essi non avevano o anche soltanto colui che si sia limitato a rafforzare

tale proposito eventualmente in altri già esistente, senza che poi abbia avuto più alcun ruolo nell'ulteriore condotta materiale posta in essere, sino alla consumazione del reato, dagli autori in senso stretto di questo e da altri eventuali compartecipi o di altri segmenti dell'azione o dell'intera azione stessa.

Una volta accertato, quindi, che il reato è stato, infine, consumato mediante la ricezione, da parte di esponenti del Governo, del messaggio ricattatorio dei mafiosi originato dalla esortazione ed istigazione di cui anche Subranni, insieme a Mori e De Donno, è stato autore, anche tale ultima condotta di esortazione e istigazione diviene punibile ai sensi dell'art. 110 c.p., dal momento che, senza di essa, non sarebbe insorto in quel momento nei mafiosi il proposito criminoso o, comunque, tale proposito non sarebbe stato attuato per l'assenza, nella disponibilità dei mafiosi medesimi, di un canale di comunicazione delle proprie pretese e condizioni,

E diviene conseguentemente irrilevante l'assenza di prova di ulteriori successive condotte poste in essere dal Subranni, poiché già la sola esortazione ed istigazione ed, autonomamente, poi, già la sola agevolazione ai mafiosi con l'apertura del canale di dialogo con le Istituzioni attraverso Vito Ciancimino ed i Carabinieri medesimi, integrano il concorso punibile nel reato di minaccia al Governo una volta accertato (secondo quanto ampiamente esposto nella Parte Terza della sentenza) che tale reato è stato effettivamente consumato.

Valgono, però, anche per il detto imputato le considerazioni finali esposte già sopra per il coimputato Mori con riferimento alla formulazione aperta del capo di imputazione che sembra estendere la contestazione anche ad epoca successiva al 1993 lasciando ipotizzare, come detto, addirittura una sua cessazione soltanto con la cattura di Provenzano avvenuta nel 2006 e quindi anche per l'imputato Subranni, si impone una pronuncia assolutoria per le condotte contestate (almeno apparentemente) come commesse successivamente al 1993 quando il reato si è consumato.

2.2.2.- Anche per Subranni, come per Mori, lo scrutinio della sua posizione si completa con il vaglio di ulteriori risultanze utili, per ammissione dello stesso decidente, a

denotarne profili personologici, con possibili ricadute sulla dosimetria della pena ex art. 133; anche se dalle testimonianze raccolte (v. dichiarazioni di Francesco DI CARLO, Nicolo' GEBBIA, Enrico FRASCA, Arturo UNGARO, Angelo SIINO, Luigi LI GOTTI e anche Claudio MARTELLI) potrebbero venire spunti che, nell'evidenziare taluni aspetti negativi o di opacità della personalità e della condotta dell'imputato in indagini su gravi crimini di matrice mafiose e in relazione ai suoi rapporti discutibili con personaggi e ambienti legati alla criminalità organizzata, aiutano, in un'ottica accusatoria, a comprendere il suo atteggiamento e la sua condotta rispetto ai fatti di causa.

Di tale attività istruttoria, unitamente a quella conseguentemente introdotta dalla difesa a prova contraria ed alle dichiarazioni spontanee dell'imputato Subranni, il giudice di prime cure, tuttavia, ritiene di dovere sommariamente dare conto ai limitati fini della dosimetria della pena.

E dunque, per le stesse ragioni già esplicitate con riferimento alla posizione di Mori, ci si limita qui a rinviare alle pagg. 4900-4932 della sentenza di primo grado, con l'avvertenza che taluna delle testimonianze predette sarà ripresa nella parte terza della presente motivazione e nel capitolo dedicato alla ricostruzione della trattativa ROS-CIANCIMINO nel lumeggiare la posizione specifica del Subranni.

Va rammentato comunque che, anche alla luce delle appassionate dichiarazioni spontanee dell'imputato che ha dedotto una serie di specifiche risultanze in proprio favore, la conclusione cui è pervenuto il giudice di prime cure (al netto delle risultanze su vicende per cui risultano ancora dei procedimenti pendenti) è nel senso di escludere *che le risultanze offerte dall'Accusa, valutate in uno alle difese opposte dall'imputato, possano offrire elementi idonei a supportare un giudizio significativamente negativo sulla personalità del Subranni al di là di quanto piuttosto emerga già dalla condotta di quest'ultimo comportante la sua responsabilità penale per il contestato reato di cui al capo a) della rubrica.*

### **2.3. - La posizione di Giuseppe DE DONNO**

Infine, anche all'imputato Giuseppe De Donno si contesta di avere concorso nel reato di minaccia finalizzato a turbare l'attività del Governo della Repubblica, commesso dai vertici dell'associazione mafiosa "cosa nostra", mediante la medesima triplice condotta addebitata ai coimputati Mori e Subranni la cui posizione è stata prima esaminata.

Anche a Giuseppe De Donno, dunque, la Pubblica Accusa attribuisce una condotta concorsuale consistente nell'aver sollecitato, agevolato sotto diversi profili e rafforzato il proposito criminoso della minaccia al Governo della Repubblica attribuito, invece, ovviamente ai vertici di "cosa nostra"; e quindi di essere stato (insieme a Mori e Subranni) "istigatore", "determinatore" e "facilitatore" del ricatto di Cosa Nostra.

Valgono quindi per De Donno le medesime considerazioni generali già esposte che motivano il giudizio di responsabilità formulato dalla Corte d'Assise nei confronti degli altri due computati.

Quanto ai profili specifici che lo riguardano, la condotta del De Donno attiene in particolare alla fase iniziale del contatto con Vito Ciancimino e, poi, all'aver consapevolmente affiancato il superiore Mori in tutta l'azione materiale, ancora sempre istigatrice ed agevolatrice, posta in essere successivamente a quell'iniziale approccio, anche dopo avere constatato che effettivamente Ciancimino aveva preso contatto con i vertici mafiosi. Non copre dunque la partecipazione di De Donno l'intero arco della condotta tipica del reato di minaccia corrispondente al modello astratto delineato nell'art. 338 c.p., che è invece ascrivibile agli autori in senso stretto del reato (i mafiosi).

Ma valgono anche su questo punto le considerazioni già svolte sulla base dei principi generali in tema di responsabilità concorsuale, in forza dei quali rileva, ai fini della responsabilità a titolo di concorso nel reato, anche la sola azione compartecipativa, che, pur non realizzando di per sé l'intera condotta criminosa penalmente punibile e, essendo quindi da sola insufficiente a realizzare il reato contestato, comunque, in

qualche modo, rende possibile la realizzazione dell'evento prefigurato nella fattispecie criminosa.

E secondo la regola generale dell'art. 110 c.p., sono punibili, quali compartecipi del reato, tra gli altri, anche coloro che si limitino a suscitare e a fare sorgere in altri un proposito criminoso che precedentemente essi non avevano o anche soltanto coloro che si limitino a rafforzare tale proposito eventualmente in altri già esistente, oltre che coloro che pongano in essere una compartecipazione materiale, che può assumere le più diverse forme, tale da consentire consapevolmente il verificarsi dell'evento punito dalla norma penale.

Il contributo specifico del De Donno è stato ampiamente sviscerato nella Parte Terza della sentenza di primo grado.

De Donno, su incarico di Mori ebbe ad attivarsi per "agganciare", attraverso il figlio Massimo appositamente cercato, Vito Ciancimino, che, essendo ben noti i suoi rapporti con Riina e Provenzano in virtù della sua comune origine corleonese, era stato individuato quale canale idoneo a consentire di aprire un dialogo con i vertici mafiosi. E ovviamente valgono anche per De Donno le considerazioni già spese per gli altri due coimputati in ordine agli elementi che dimostrano come fosse questa la vera finalità dell'iniziativa, e non quella asserita di reperire informazioni utili all'indagine diretta a identificare i responsabili della strage di Capaci ed a catturare i grandi latitanti di Cosa Nostra.

In particolare, De Donno, sfruttando la comune conoscenza col dott. Falcone ed il momento di sgomento che era seguito alla strage di Capaci, ha potuto contattare direttamente la dott.ssa Ferraro e l'ha informata dell'iniziativa dei Carabinieri perché ne riferisse (come in effetti poi è avvenuto anche se con effetti diversi da quelli immaginati dai Carabinieri) al Ministro di Grazia e Giustizia Martelli, mentre nel contempo, Mori si faceva carico di informare il Presidente del Consiglio Amato attraverso il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Fernanda Conti, e, successivamente, nell'ottobre 1992, anche il Presidente della Commissione

Parlamentare Antimafia Luciano Violante al quale, significativamente, sollecitava un incontro “privato” con Vito Ciancimino.

Anche alla dott.ssa Ferraro De Donno fece espressamente il nome del loro “confidente” Vito Ciancimino, nonostante poi gli imputati si siano trincerati dietro la previsione dell’art. 203 c.p.p. per giustificare il fatto che dei contatti con Vito Ciancimino, nel contempo, essi non informarono mai l’Autorità Giudiziaria, nonostante questi fosse in quel momento sottoposto a processo penale per il reato di associazione mafiosa e nonostante che, in ogni caso, la previsione dell’art. 203 c.p.p. tuteli soltanto il diritto di non svelare il nome dell’informatore, ma non certo quello di non riferire le attività investigative svolte: soprattutto se finalizzate, come asserito, alla individuazione dei responsabili di gravissimi delitti per i quali vi erano già procedimenti in corso ed alla cattura di latitanti le cui ricerche sono ugualmente coordinate dall’A.G.

E mentre sollecitavano Vito Ciancimino a prendere contatto con i vertici di Cosa Nostra, e persino quando ebbero la certezza che tali contatti si erano instaurati, i Carabinieri non svolsero alcuna attività di tipo investigativo per mettere a frutto l’esito positivo della loro iniziativa, in modo da individuare i soggetti cui si era rivolto Ciancimino ed, attraverso questi, magari risalire sino ai vertici mafiosi allora tutti latitanti e certamente coinvolti nella strage di Capaci della quale asseritamente intendevano individuare ed arrestare i responsabili.

E neppure De Donno, di tutta l’attività svolta, asseritamente per fini investigativi, ha lasciato traccia all’interno del R.O.S.

Null’altro il giudice di prime cure ritiene debba aggiungersi, con riferimento alla posizione di De Donno, a quanto già osservato in ordine all’evidente *effetto di istigazione insito nell’iniziativa dei Carabinieri, che, infatti, ha dato luogo, a quel punto, al ricatto (e, per quel che qui rileva, all’insita minaccia) rivolta dai mafiosi al Governo che avrebbe dovuto attivarsi per concedere i benefici richiesti da “cosa nostra” in risposta a quel segnale di cedimento dello Stato che sopraggiungeva per la prima volta dopo la dura repressione culminata nell’esito finale del “maxi processo”*.

Piuttosto, anche per De Donno deve ancora ricordarsi che al fine della compartecipazione nel reato punibile, è, per giurisprudenza costante, sufficiente anche soltanto una semplice esortazione rivolta all'autore in senso stretto se tale esortazione abbia, comunque, rafforzato, nella persona cui essa è stata, appunto, rivolta, il proposito criminoso e ciò anche se, eventualmente, tale proposito, in termini di generalità, fosse stato già preesistente.

Ed è precisamente ciò che è accaduto nel caso in esame, poiché il generico e futuro proposito del Riina (“fare la guerra per poi fare la pace”) è stato improvvisamente attualizzato e, quindi, attuato, per effetto dell'istigazione e dell'esortazione ricevuta dai Carabinieri, per il tramite di Vito Ciancimino, ad aprire il dialogo per superare lo stato di contrapposizione frontale nel frattempo creatosi.

Ed ancora valgono per De Donno le medesime considerazioni già svolte per Mori e Subranni nel motivare la sussistenza dell'elemento psicologico del reato anche a lui ascritto. Mentre più specifiche considerazioni meritano, a parere del primo giudice, alcuni aspetti della condotta a lui ascrivibile.

Sebbene Mori ebbe ad intervenire personalmente negli incontri in un momento successivo al De Donno (e quindi, sempre in un momento successivo, secondo quanto dichiarato dallo stesso Mori, ma anche da De Donno, fu pronunciata la frase disvelatrice dell'effettivo scopo dell'iniziativa dei Carabinieri prima ancora una volta ricordata) si è accertato – e ciò refluisce sull'elemento psicologico della condotta del detto imputato De Donno – che, prima ancora di riuscire ad “agganciare” Vito Ciancimino lo scopo dei Carabinieri e, dunque, anche di De Donno che materialmente l'attuò, fu esclusivamente, o almeno principalmente, quello di servirsi del medesimo Ciancimino per aprire un dialogo con i vertici mafiosi.

E sin dal primo approccio di De Donno nel mese di giugno 1992 Vito Ciancimino – secondo la ricostruzione sposata in sentenza - si premurò di informare Salvatore Riina e di richiedere ed ottenere la “delega” per trattare con lo stesso, delega poi integrata quando, in incontri successivi, insieme a De Donno, si presentò Mori (v. dichiarazioni di Vito Ciancimino: *“Ci fu poi un ritorno di fiamma delle persone delle quali ho sopra*

*detto le quali mi diedero piena delega a trattare oltre al Capitano poi pure carabinieri...*).

Se ne ricava la conferma, sia pure indiretta, che i vertici mafiosi erano stati informati sin dai primi contatti con il solo De Donno e li avevano autorizzati se è vero che avevano a tal fine già “delegato” Vito Ciancimino, per poi, successivamente, estendere quella delega ai Carabinieri (più in generale) evidentemente quando era subentrato in quegli incontri, come detto, anche il Col. Mori.

Dunque, contrariamente a quanto dichiarato dal De Donno a Firenze e nelle occasioni successive (non, però, nel presente processo, nel quale De Donno nulla ha voluto aggiungere alla ricostruzione, peraltro soltanto in sede di dichiarazioni spontanee, di Mori e si è sottratto all’esame che avrebbe potuto approfondire e chiarire alcuni aspetti delle sue pregresse dichiarazioni), sin dal primo approccio del solo De Donno avvenuto, immediatamente dopo la strage di Capaci, tra la fine di maggio e l’inizio di giugno 1992, la finalità dei Carabinieri sarebbe stata assolutamente chiara a Vito Ciancimino; e questi, infatti, già nel medesimo mese di giugno 1992 si attivò, prima infruttuosamente con Pino Lipari e, poi, con successo, con Antonino Cinà, per informare Riina di quella possibilità di trattativa che costituiva già un chiaro segno di cedimento delle Istituzioni dello Stato (qual è anche l’Arma dei Carabinieri) dopo il durissimo colpo ricevuto con l’uccisione di Giovanni Falcone.

In sostanza, prima ancora dell’esplicitazione anche da parte di Mori della volontà di aprire un dialogo con i vertici mafiosi, già De Donno aveva di fatto manifestato o lasciato intendere a Ciancimino quella volontà, tanto che questa era stata trasmessa a Riina dando luogo alla istigazione al ricatto ed alla minaccia al Governo di cui si è detto.

Anche al De Donno, pertanto, va estesa una piena consapevolezza della condotta diretta a istigare o, comunque, a rafforzare e ad attualizzare il generico proposito criminoso dei mafiosi, attesa l’inevitabile previsione, da parte anche dello stesso De Donno, sia delle condizioni che i mafiosi, ove avessero accolto l’esortazione che gli veniva rivolta, avrebbero posto per non proseguire nella strategia stragista, sia della utilizzazione che i medesimi mafiosi avrebbero potuto fare di quel canale di comunicazione con le



Istituzioni che si era improvvisamente aperto, sia, conseguentemente, della agevolazione che ne sarebbe derivata per i mafiosi medesimi per inoltrare le loro richieste ricattatorie.

2.3.1.- D'altra parte, la consapevolezza del De Donno e, per l'effetto, la sussistenza dell'elemento psicologico della sua condotta, sono ulteriormente comprovati, ad avviso del primo giudice, dalla piena ed assoluta condivisione, anche nei molti anni seguenti e fino ad oggi, delle scelte e delle azioni di Mori senza mai neppure per un momento richiamare la necessità, da parte sua, dell'esecuzione di ordini superiori.

Fatto salvo l'intervento nell'ambigua ed inspiegabile azione a Terme Vigliatore (v. Parte Terza, Capitolo 36), la condotta di De Donno, così come quella di Subranni, non risulta essere proseguita anche per far sì che la "trattativa" producesse i suoi effetti e, quindi, in definitiva, per quel che qui rileva, per far sì che le richieste mafiose giungessero al Governo. Ma resta fermo il principio che l'azione partecipativa nel reato non deve necessariamente riguardare l'intera condotta criminosa penalmente punibile, ma può riguardare anche un solo segmento di esso se, comunque, in qualche modo, rende possibile l'azione delittuosa degli autori in senso stretto della condotta tipica.

Una volta accertato, quindi, che il reato è stato, infine, consumato mediante la ricezione, da parte di esponenti del Governo, del messaggio ricattatorio dei mafiosi originato dalla esortazione ed istigazione di cui anche De Donno, insieme a Mori e Subranni, è stato autore, anche tale ultima condotta di esortazione e istigazione diviene punibile ai sensi dell'art. 110 c.p., dal momento che, senza di essa, non sarebbe insorto in quel momento nei mafiosi il proposito criminoso o, comunque, tale proposito non sarebbe stato attuato per l'assenza, nella disponibilità dei mafiosi medesimi, di un canale di comunicazione delle proprie pretese e condizioni,

E come per Subranni, anche per De Donno diventa allora irrilevante l'assenza di prova di ulteriori successive condotte, *poiché già la sola esortazione ed istigazione ed, autonomamente, poi, già la sola agevolazione ai mafiosi con l'apertura del canale di dialogo con le Istituzioni attraverso Vito Ciancimino ed i Carabinieri medesimi, integrano il concorso punibile nel reato di minaccia al Governo.*

Ma se da tale complesso di acquisizioni, non può che derivare l'affermazione della responsabilità penale anche dell'imputato De Donno per il contributo causale concorsuale dallo stesso fornito al verificarsi della minaccia mafiosa nei confronti del Governo della Repubblica, valgono anche per il detto imputato le considerazioni finali già esposte per i coimputati Mori e Subranni con riferimento alla formulazione aperta del capo di imputazione, per cui anche per l'imputato De Donno, si impone una pronuncia assolutoria per le condotte contestate (almeno apparentemente) come commesse successivamente al 1993 quando il reato si è, invece, consumato.

## **CENNI FINALI: SUL TRATTAMENTO SANZIONATORIO E L'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE; SULLE STATUZIONI CIVILI E SULL'ASSOLUZIONE DI NICOLA MANCINO**

La Parte Ottava della sentenza di primo grado è dedicata alle questioni concernenti la sussistenza – ritenuta dal primo giudice - delle circostanze aggravanti che sono state contestate in ordine al reato di minaccia a Corpo politico dello Stato e il termine di prescrizione, che sarebbe già ampiamente decorso ove si ritenessero insussistenti le aggravanti predette, e segnatamente quella di cui all'art. 339, comma 2, dell'aver commesso il fatto “in più di dieci persone” (riunite).

Sul punto, la sentenza muove dalla premessa che la provenienza della minaccia dall'associazione mafiosa Cosa Nostra è acclarata e di ciò ebbe percezione diretta anche la vittima (*in primis* il Ministro Conso, come risulta dalle audizioni dinanzi alla Commissione Parlamentare Antimafia, ma anche il Presidente del Consiglio Ciampi, come risulta dalle annotazioni nella sua agenda); e che è pacifico che i vertici dell'organizzazione che deliberarono quella minaccia nel quadro di una strategia più complessiva di ricatto allo Stato constavano di ben più di dieci persone, dovendo considerarsi non solo la Commissione provinciale, ma anche la Commissione regionale di Cosa Nostra (*come si evince dal coinvolgimento nelle conseguenti strategie anche*

*delle cosche nissene, catanesi e messinesi, nonché anche di altre associazioni mafiose operanti nell'Italia meridionale, quali la 'ndrangheta e la camorra*), anche se alcune delle persone che concorsero a deliberarla sono ancora in corso di identificazione (o la loro responsabilità è *sub iudice*).

Tanto premesso, la Corte d'Assise sposa la tesi secondo cui per la sussistenza della circostanza aggravante in esame, è sufficiente che tale partecipazione di un numero di persone superiore a dieci sia percepita dalla vittima al momento della consumazione del reato, come affermato da autorevoli precedenti di legittimità (cfr. Cass. 4 luglio 1989 n. 13611, Casalino).

Come pure è irrilevante, a parere del primo giudice «accertare se la minaccia sia stata deliberata contestualmente da più di dieci appartenenti all'associazione mafiosa nell'ambito di un'unica riunione, ovvero se vi sia stata, come non infrequentemente avveniva nelle dinamiche della detta organizzazione, una formazione progressiva della comune volontà, comunque alla fine raggiunta con la partecipazione di un numero certamente superiore a dieci di associati con funzioni direttive e che, poi, sia stata ugualmente rappresentata al destinatario con la contestuale presenza in quel momento di almeno dieci persone, dal momento che, come ha avuto modo di recente di osservare la Suprema Corte, sia pure per la diversa fattispecie estorsiva, nel caso di reato commesso nell'interesse di un'associazione di tipo mafioso, la simultanea presenza di più persone necessaria a configurare la circostanza aggravante delle più persone riunite, deve essere individuata in relazione ai plurimi momenti in cui viene realizzata la condotta delittuosa ed alla pluralità dei soggetti che interviene a contattare la persona offesa, “esplicitando la natura collettiva della richiesta proveniente da più soggetti appartenenti al gruppo criminale” (v. Cass. 19 gennaio 2017 n. 6272, Corigliano)».

In ordine alla circostanza aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. n. 152/91 (ora art. 416 bis.1 comma 1 per effetto del D.Lgs. 1 marzo 2018 n. 21 entrato in vigore il 6 aprile 2018), la Corte reputa pacifica la sua sussistenza nei riguardi degli imputati “mafiosi”; mentre per quanto concerne i concorrenti non mafiosi, ne argomenta la sussistenza in ragione della sua natura di circostanza aggravante oggettiva e che come tale si estende

a tutti i concorrenti, per la parte che concerne l'aggravante del metodo mafioso. Ma anche per la parte concernente la finalità di agevolazione degli interessi dell'associazione mafiosa Cosa Nostra ritiene che essa possa estendersi anche ai concorrenti come gli ufficiali del R.O.S. - che certamente non fanno parte dell'associazione mafiosa né possono ritenersi collusi con essa - anche se si volesse accedere alla tesi (maggioritaria in giurisprudenza) che la qualifica come un'aggravante "soggettiva", che riproduce la struttura del dolo specifico.

Anche in tale prospettiva, infatti, essa si comunicherebbe ai concorrenti non intranei all'organizzazione (o non collusi come il Dell'Utri), in quanto l'avrebbero "fatta propria" nel momento in cui agirono nella piena consapevolezza del vantaggio che ne sarebbe derivato all'organizzazione mafiosa. Più precisamente, a parere del giudice di prime cure tale effetto « è incontestabilmente insito nel fatto che i predetti concorrenti del reato di minaccia a Corpo politico rubricato al capo a), stimolando il superamento del "muro contro muro" e, quindi, l'indicazione da parte dei vertici mafiosi delle condizioni per tale superamento, si sono inevitabilmente rappresentati (ciò nonostante agendo), non soltanto il "vantaggio" che, secondo loro, sarebbe potuto derivare per coloro che si temeva potessero essere vittime della vendetta mafiosa, ma, altresì, il vantaggio che certamente sarebbe, in ogni caso, derivato per "cosa nostra" nel momento in cui fosse venuta meno la contrapposizione frontale e la forte azione repressiva dello Stato già culminate nelle pesanti pene inflitte all'esito del "maxi processo" e, più recentemente, dopo la strage di Capaci, nelle misure (anche) di rigore carcerario contenute del decreto legge adottato dal Governo l'8 giugno 1992».

Agli stessi Ufficiali del R.O.S. non si comunica invece l'altra aggravante soggettiva (in quanto attiene ai motivi a delinquere) contestata ai sensi dell'art. 61, n. 2 per avere commesso il fatto... ..all'ulteriore scopo di assicurare ai membri dell'associazione mafiosa in questione il prodotto e l'impunità di reati precedentemente commessi: aggravante che è invece pacifica per gli imputati mafiosi, essendo insito nel reato loro ascritto la finalità di assicurare ai mafiosi autori della minaccia l'impunità per reati precedentemente commessi (da essi stessi e dagli altri sodali), *perché questa sarebbe*

*inevitabilmente derivata dall'esito del ricatto nel caso in cui fossero state accolte tutte le richieste mafiose, il cui soddisfacimento veniva posto quale condizione per la cessazione delle stragi; ed inoltre, perché il ricatto serviva a mantenere integro il ruolo criminale dell'associazione mafiosa e, quindi, a conservare il prodotto e i profitti dell'attività di quest'ultima.*

L'aggravante di cui all'art. 61, n. 6 era contestata ed è stata ritenuta sussistente solo nei riguardi degli imputati Brusca e Bagarella perché entrambi, negli anni dal 1992 sino al 1995 per Bagarella, e sino al 1996 per Brusca, si trovavano in stato di volontaria latitanza.

Ed infine è stata ritenuta pacificamente sussistente nei riguardi di Mori, Subranni e De Donno l'aggravante di cui all'art. 61, n. 9 C.P., essendo di tutta evidenza nella condotta loro ascrivibile, e come accertata in concreto, *tanto la riconducibilità del reato alla sfera tipica e ristretta delle funzioni svolte dai predetti imputati, tanto la facilitazione alla sua commissione determinata dalla posizione ricoperta da questi ultimi nell'ambito del R.O.S. dei Carabinieri e dall'approfittamento dei poteri da essa derivanti, oltre che la specifica violazione dei doveri inerenti al proprio Ufficio.*

Dalla ritenuta sussistenza delle aggravanti contestate (a parte quella di cui all'art. 61, n. 2 esclusa per gli Ufficiali del R.O.S., ma compensata dalla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 9 C.P.), discende che è infondata l'eccezione di prescrizione sollevata da tutti gli imputati, una volta stabilito come pure è pacifico per le ragioni indicate alle pag. 5207-5208 che nella fattispecie deve ritenersi in concreto più favorevole per gli imputati la disciplina vigente all'epoca dei fatti e non già quella conseguente alla novella del 5 dicembre 2005 n. 251.

E sulla base della disciplina applicabile all'epoca dei fatti, il termine ordinario, dovendosi tenere conto di tutte le circostanze aggravanti di cui sopra (v. art. 157 comma 2 c.p. previgente alla sostituzione di cui alla già richiamata legge 5 dicembre 2005 n.

251) che conducono ad una pena massima superiore ad anni ventiquattro<sup>65</sup>, è quello di venti anni, che è ricominciato a decorrere dall'atto interruttivo del 23 luglio 2012 (data della richiesta di rinvio a giudizio), ma che non può essere prolungato in nessun caso oltre la metà (v. art. art. 160 comma 3 c.p. previgente alla sostituzione di cui alla già richiamata legge 5 dicembre 2005 n. 251), e, quindi, oltre dieci anni, con la conseguenza che, dovendosi determinare il termine massimo già prorogato in trenta anni, la prescrizione maturerà per gli imputati Subranni, Mori e De Donno, ma anche per l'imputato Cinà (estranei ai fatti inerenti al reato di minaccia al Governo BERLUSCONI) nel 2023.

E a maggior ragione è infondata l'eccezione di prescrizione che era stata sollevata dalla difesa dell'imputato Dell'Utri, poiché la sua condotta delittuosa si è protratta almeno sino al dicembre 1994.

\*\*\*

Delle statuizioni civili (pagg. 5219-5228) si dirà nell'esaminare i motivi di gravame che le investono.

Nicola MANCINO era imputato del reato di falsa testimonianza contestatogli in relazione alla deposizione resa il 24 febbraio 2012 nel processo a carico di Mori e Obinu, per avere negato di essere a conoscenza delle ragioni recondite che avevano portato all'avvicendamento del Ministro dell'Interno Vincenzo SCOTTI; per avere negato di essere a conoscenza della trattativa intrapresa da esponenti delle istituzioni e segnatamente alcuni Ufficiali del R.O.S. con esponenti mafiosi; e per avere negato di essere venuto a conoscenza delle lagnanze espresse dal Ministro MARTELLI sull'operato dei predetti carabinieri. Ma l'imputato è stato assolto, per tutte e tre le

---

<sup>65</sup> Va rammentato che dovendosi determinare il termine di prescrizione con riferimento alla pena massima irrogabile e tenendo conto di tutte le circostanze aggravanti computabili, il giudice di prime cure ha ritenuto che la pena massima di 15 anni di reclusione prevista per effetto dell'aggravante di cui all'art. 339, comma 2 C.P., va aumentata, in conformità ad una consolidata giurisprudenza di legittimità, nella misura massima della metà per la circostanza aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152/91 (ora art. 416 bis.1 comma 1 c.p. per effetto del D.Lgs. 1 marzo 2018 n. 21 entrato in vigore il 6 aprile 2018) dal momento che per questa circostanza aggravante, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale prevista dall'art. 63 comma 4 c.p., bensì l'autonoma disciplina derogatoria stabilita "ex lege" dalla stessa norma che prevede l'inasprimento della sanzione da un terzo alla metà (cfr. Cass. 8 marzo 2016 n. 28276, Buonanno, e Cass. 7 dicembre 2016 n. 18278, Chianese).

condotte in contestazione, con l'identica e liberatoria formula "perché il fatto non sussiste".

Tale decisione non è stata impugnata ed è quindi divenuta definitiva, con la conseguente uscita di scena dell'imputato predetto da questo processo. Ciò dispensa dal riprendere la parte settima della sentenza di primo grado (pagg. 4999-5199) che è interamente dedicata alla posizione del MANCINO, fatti salvi gli inevitabili richiami che potranno ricorrere in altre parti della presente motivazione.

## **PARTE SECONDA**

### **GLI ATTI D'APPELLO**

**Attesa la vastità degli atti di impugnazione si procederà di seguito ad una sintesi con l'avvertenza che le argomentazioni non specificamente riportate in questa sezione verranno comunque riprese, man mano, nelle parti di interesse nel successivo sviluppo della motivazione alla quale fin d'ora si rinvia.**

**\*\*\***

#### **L'appello nell'interesse di Cinà Antonino**

##### **Motivo primo**

L'atto di impugnazione esordisce con la questione dell'incompetenza della Corte di Assise di Palermo in favore del Tribunale di Roma o, in subordine, del Tribunale di Palermo, o in ulteriore subordine, della Corte di Assise di Caltanissetta.

Vengono ripercosse, a tale fine, le tappe della vicenda processuale: si tratta di una questione sollevata all'udienza preliminare, reiterata in primo grado tra le questioni preliminari innanzi alla Corte di Assise, che è stata respinta sia dal GUP sia dalla Corte di Assise di Palermo, per le motivazioni esposte nell'ordinanza del 4 luglio 2013 (che viene impugnata unitamente alla sentenza con l'atto di appello) e ribadite nella sentenza medesima.

Le critiche dell'appellante si incentrano sui seguenti aspetti essenziali:

la Corte di Assise ha tenuto conto, per la determinazione della competenza, del reato di omicidio aggravato originariamente contestato a Provenzano Bernardo al capo B) della rubrica un reato commesso, come contestato (peraltro solo successivamente al rinvio a giudizio) dal PM (con l'addebito della circostanza aggravante di cui all'art.



61 n. 2 c.p.), per eseguire quello di minaccia a corpo politico di cui al capo A); proprio a tale reato, eseguito a Palermo, dovrebbe farsi riferimento, trattandosi di reato più grave rispetto a quello di cui al capo A), per la determinazione della competenza;

non avrebbe rilievo, a tal fine, la circostanza che il reato di omicidio era contestato nei confronti del solo Provenzano, dovendosi ritenere che la competenza per connessione ai sensi dell'art. 12, lett. c), c.p.p. spieghi effetto anche ove non vi sia identità tra gli autori dei due reati connessi.

Per criticare quest'ultimo assunto, cioè quello della mancata identità tra gli autori dei reati connessi, la difesa prende le distanze dalla lettura offerta da una recente pronuncia delle Sezioni Unite del 2017 (richiamata nella sentenza di primo grado), rifacendosi a quel più consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di più procedimenti connessi a suo carico non può pregiudicare "*quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale*".

Non mancando di richiamare certe perplessità ricavabili dal corpo della stessa sentenza, circa la tenuta del sistema seguito in primo grado (cioè se "*reggerà*" sino alla conclusione definitiva del processo), l'appellante si mostra convinto del fatto che la competenza avrebbe dovuto essere determinata facendo riferimento al solo reato di minaccia a corpo politico dello Stato; appunto tenendo conto del *locus commissi delicti*, si deve fare riferimento al luogo di percezione della minaccia da parte del destinatario della minaccia stessa e, cioè, il Governo con una competenza radicata a Roma, sede istituzionale del Governo italiano (ritenendo rilevante il luogo in cui la minaccia sia stata percepita da tale organo in quanto tale).

In ogni caso, anche ove volesse individuarsi nel territorio di Palermo il *locus commissi delicti*, la competenza per materia per il reato di cui all'art. 338 c.p. spetterebbe, come pure si era eccepito, al Tribunale e non alla Corte di Assise.

A prescindere dalle superiori considerazioni, si ritiene che dall'applicazione del *dictum* delle Sezioni Unite in tema di rilevanza della connessione ex art. 12, lett. c), c.p.p. conseguirebbe, comunque, l'incompetenza della Corte di Assise di Palermo,

dovendosi ritenere competente l'Autorità Giudiziaria di Caltanissetta; viene infatti evidenziata una connessione, ricavabile dagli atti, tra il presente procedimento e quello pendente innanzi all'Autorità Giudiziaria nissena per la strage di via D'Amelio.

A sostegno di tale assunto la difesa esamina, con spirito critico, alcune stralci della sentenza di primo grado dove si è esclusa l'incidenza di tale processo ai fini della competenza in quanto successivo al delitto di omicidio aggravato dalla premeditazione a carico dell'on Lima (delitto di pari gravità) nonché nella parte in cui si è affermato che la predetta strage (quella di Via D'Amelio) non sarebbe connessa rispetto al reato di cui all'art. 338 c.p. perché non sarebbe stata eseguita per eseguire il reato di cui al capo A) *“come nel caso delle stragi di Firenze e Roma, bensì per impedire che il Dott. Paolo Borsellino denunciasse pubblicamente la "trattativa" che con la condotta di minaccia si intendeva instaurare”*.

Rispetto a quest'impostazione l'appellante (richiamando giurisprudenza di legittimità, Cass. sez. VI, 2012 n. 46244) rimarca che nei casi di connessione tra procedimenti riguardanti un Magistrato ed altri soggetti non rientranti nella previsione di cui all'art. 11 co. 1, c.p.p., non si applica l'art. 16 c.p.p. ma piuttosto la norma (speciale) contenuta nel comma 3 dello stesso art. 11, tale per cui *“al giudice cui spetta la cognizione dei reati ascritti al magistrato (spetta) anche la competenza per le imputazioni riguardanti esclusivamente altri indagati, in forza della previsione di cui all'art. 11, comma terzo, c.p.p.”*.

In particolare si pone in evidenza che quello in esame è l'unico caso in cui la connessione manterrebbe la propria rilevanza anche a dispetto dell'intervenuta chiusura del procedimento riguardante il magistrato (circostanza, si sostiene sempre nel gravame, comunque non verificatasi nel caso di specie).

Rimarcando la natura funzione ed inderogabile della speciale competenza stabilita dall'art. 11 c.p.p., l'appellante non ritiene neppure di condividere l'assunto della Corte di Assise secondo cui non sussisterebbe connessione ex art. 12 lett. c) c.p.p. tra il delitto di strage ai danni (anche) del dott. Borsellino e quello di cui al capo A) della rubrica.

Sono stati gli stessi decidenti a scrivere che tale strage era stata commessa per impedire "*che il Dott. Paolo Borsellino denunciasse pubblicamente*" proprio i fatti di cui al capo A), per dedurre, in modo inferenziale, che tale delitto sarebbe stato commesso al fine di "*occultare*" e per impedire la pubblica denuncia della "trattativa" da parte del dott. Borsellino e, dunque, sarebbe stato commesso "*ai fine di eseguire*" il ridetto delitto di cui al capo A).

In proposito si fa notare che non avesse alcun rilievo i limiti in cui, in primo grado, era intervenuta l'ammissione del parti civili (con l'esclusione dei familiari delle vittime delle stragi di via D'Amelio), rammentando che la mera connessione dei procedimenti non influisce sui limiti di poter agire costituendosi per ottenere un risarcimento per un reato diverso (sebbene connesso) a quello da cui sarebbe conseguito il danno; d'altro canto, si fa egualmente notare, la medesima Corte ha escluso la costituzione di parte civile anche dei familiari dell'on. Lima.

Per queste ragioni si chiede di dichiarare l'incompetenza della Corte di Assise di Palermo e trasmettere gli atti: in via principale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma; in subordine alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo; in ulteriore subordine alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta.

### **Motivo secondo**

Viene impugnata l'ordinanza del 4 luglio 2013 con la quale è stata respinta l'eccezione di nullità e/o abnormità del decreto che ha disposto il giudizio, di tutti, gli atti successivi e quindi anche della sentenza di primo grado.

Più in particolare si contesta la struttura di tale decreto che ha disposto il giudizio, in violazione dell'art. 429 c.p.p., poiché si è andati ben oltre la "*indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti*" ed il GUP ha, di fatto, emesso una "sentenza" allo stato degli atti.

Il decreto, a dispetto delle ragioni del tassativo disposto normativo (come provvedimento di mero impulso processuale), risulta strutturato - sempre ad opinione

della difesa - come una sentenza contenente una serie di invasive, non dovute e come tali viziate indicazioni per il giudice dibattimentale.

Vengono a tale fine prese in disamina le 33 pagine di tale decreto contenenti delle “*non dovute*” motivazioni sulle: indicazioni positive circa le fonti di prova; segnalazioni su quanto mancante in atti e meritevole di approfondimento; pregiudizievoli esposizioni di merito che esulano dalle esposizioni delle fonti di prova; citazioni della sentenza resa dai giudici di Firenze; commenti su prove documentali; l'obliterazione dei rilievi difensivi.

Il decreto viene così qualificato come un provvedimento abnorme in violazione del dettato legislativo, ponendosi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.

In ogni caso si eccepisce la nullità di tale atto, con conseguente nullità anche della sentenza di condanna, ritenendo che l'ampia ed inopportuna motivazione che caratterizza tale atto abbia arrecato un chiaro pregiudizio ai diritti dell'imputato.

Si assume che la motivazione in questione abbia leso il diritto all'imparzialità conoscitiva del giudice dibattimentale, con palese alterazione del contraddittorio così da integrare una nullità, ex art. 178 lett. c) c.p.p., sul tema: “*l'intervento l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato*” nell'ambito del procedimento.

### **Motivo terzo**

Vengono impugnate le ordinanze del 25 settembre e 9 ottobre 2014 per violazione dell'art. 178 co. 1 lett. c) c.p.p. con conseguente nullità del processo e della sentenza, in virtù della impedita partecipazione degli imputati all'udienza del 28.10.2014 tenutasi al Quirinale.

Si contesta la mancata partecipazione a questa udienza e l'interpretazione seguita dalla Corte di Assise, che ha ritenuto di far ricorso, in via analogica, al dettato di cui all'art. 502 c.p.p. per il caso di esame a domicilio di testimoni.

Viene pertanto eccepito che l'esclusione degli imputati all'udienza tenutasi al Quirinale abbia determinato la nullità dell'udienza in questione che inevitabilmente si è estesa a tutti gli atti susseguenti, fra i quali anche la sentenza di primo grado.

#### **Motivo quarto**

Si impugnano le ordinanze istruttorie rispettivamente del 27 gennaio, 24 febbraio e 19 ottobre 2017, con le quali è stata rigettata la richiesta, formulata a prova contraria (rispetto alla prova sopravvenuta, richiesta dal PM, di esame del collaborante Giuseppe Di Giacomo), di sottoporre ad esame la dottoressa Silvia Della Branca, direttrice del carcere di Tolmezzo nel periodo di comune detenzione tra l'odierno imputato e Giuseppe Di Giacomo, nonché l'ordinanza del 19 ottobre 2017 anche nella parte in cui ha rigettato la richiesta, formulata a prova contraria (rispetto alla prova sopravvenuta, richiesta dal PM, di esame del collaborante Carmelo D'Amico), di sottoporre ad esame il dott. Giacinto Siciliano, direttore del carcere di Milano Opera nel periodo di comune detenzione tra D'Amico e Antonino Rotolo. Si impugnano, ancora, le predette ordinanze nella parte in cui, in subordine a tali richieste, è stata formulata istanza di esperimento giudiziale ex art. 218 c.p.p. meglio illustrata nel verbale del 22 settembre 2017 ed infine, s'impugna l'ordinanza del 19 ottobre 2017 nella parte in cui ha rigettato la richiesta di acquisizione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella sezione e nelle aree passeggio fruite da D'Amico e Rotolo.

Per questo motivo di gravame si rimanda al prosieguo di questa relazione (dove tali tematiche istruttorie verranno riprese) limitando, per il momento, l'attenzione sul fatto che le ordinanze impugnate hanno violato, sempre secondo la difesa, l'inviolabile diritto alla prova contraria, previsto all'art. 495 comma 2 c.p.p., in specie in riferimento ad alcuni dialoghi avvenuti in carcere tra il collaboratore Carmelo D'Amico ed Antonino Rotolo nonché tra il collaboratore Giuseppe Di Giacomo e lo stesso imputato, per fatti ritenuti di rilevanza probatoria per la posizione dello stesso Cinà.

## **Motivo quinto**

Con questo motivo connesso a quello che precede, viene formulata richiesta di rinnovazione dell'istruzione probatoria ex art. 603 c.p.p.:

in riferimento alle dichiarazioni di Carmelo D'Amico

esame del direttore del carcere di Milano Opera dott. Giacinto Siciliano, in relazione alla nota di cui al protocollo n 81501/m/41 bis del 4.11.2014 indirizzata ai ROS di Messina ed acquisita in atti, per riferire sulla presenza di telecamere nella sezione in cui erano collocate le celle di D'Amico Carmelo, Rotolo Antonino e Vincenzo Galatolo; sulla dislocazione delle postazioni di controllo della polizia penitenziaria nel predetto reparto; sulle eventuali segnalazioni all'autorità giudiziaria e/o instaurazioni di procedimenti penali dei quali è a conoscenza in relazione ad attività di intercettazione ambientale e/o attività di ascolto da parte di personale di polizia penitenziaria nel carcere di Milano Opera nel periodo dal marzo 2012 all'aprile 2014; sull'esistenza di eventuali relazioni di servizio attestanti la comunicazione a gesti tra D'Amico, Rotolo e Galatolo dalle rispettive celle e sull'esistenza di relazioni di servizio attestanti conversazioni all'orecchio tra D'Amico e Rotolo nel corso della permanenza all'aperto; più in generale, sulle misure di controllo e prevenzione attuate dalla direzione amministrativa del predetto istituto di pena di Milano Opera al fine di evitare il pericolo di comunicazioni tra detenuti sottoposti al regime ex art. 41 bis;

in subordine si formula istanza affinché si proceda ad esperimento giudiziale ex art. 218 c.p.p. presso gli istituti penitenziari di Milano Opera, reparto 41 bis al fine di riprodurre la situazione in cui D'Amico afferma essere avvenute nel corso delle conversazioni, anche a gesti da cella a cella e sussurri all'orecchio nel corso della permanenza all'aperto, con Rotolo e con Galatolo, al fine di accertare se tali conversazioni possano essersi realmente svolte nei tempi e nei modi da questi riferiti, senza alcuna possibilità di ascolto da parte degli agenti preposti al controllo e senza essere sentiti o video ripresi;

in ogni caso, si chiede che la Corte acquisisca dal carcere di Milano Opera copia dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella sezione nella quale erano ubicate le celle di D'Amico Carmelo, Rotolo Antonino e Vincenzo Galatolo nel periodo dal 3 marzo 2012 all'11 aprile 2014, nonché dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nelle aree passeggio in cui Rotolo e C'Amico trascorrevano la permanenza all'aperto, nel medesimo periodo, rappresentando in proposito che questa difesa, su espresso invito della Corte, aveva formulato istanza all'istituto di Milano Opera in data 28 aprile 2017, come da documentazione prodotta in atti, senza ottenere alcun riscontro;

in riferimento alle dichiarazioni di Giuseppe Di Giacomo:

si chiede che venga sentita la dottoressa Silvia Della Branca, Direttrice del carcere di Tolmezzo per riferire sulla presenza di telecamere nella sezione in cui erano collocati Giuseppe Di Giacomo e Antonino Cinà nel corso della comune detenzione; la dislocazione delle postazioni di controllo della Polizia Penitenziaria nel predetto reparto; la presenza di grate, anche manomesse, alle finestre dei bagni delle due celle nelle quali i predetti erano collocati e l'eventuale possibilità di scambiarsi oggetto da tali finestre nonché le modalità e la frequenza dei controlli delle finestre; le eventuali segnalazioni all'Autorità Giudiziaria e/o instaurazione di procedimenti penali dei quali è a conoscenza in relazione ad intercettazioni ambientali e/o attività di ascolto da parte di personale di Polizia Penitenziaria nel carcere di Tolmezzo nel periodo dal 2006 al 2009; più in generale sulle misure di controllo e prevenzione attuate dalla Direzione Amministrativa dell'Istituto di Pena di Tolmezzo, al fine di evitare comunicazioni tra detenuti sottoposti al regime ex articolo 41 bis appartenenti a diversi gruppi di socialità;

in subordine, si formula istanza affinché si proceda ad esperimento giudiziale ex articolo 218 del Codice di Procedura Penale presso gli istituti penitenziari di Tolmezzo, reparto 41 bis e, previo accertamento sull'esatta dislocazione delle celle in cui erano collocati Giuseppe Di Giacomo e Antonino Cinà; l'esatta individuazione delle postazioni di controllo e di ascolto degli agenti; la presenza di telecamere e altri

mezzi di controllo per scongiurare comunicazioni tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, si riproduca la situazione in cui Di Giacomo afferma essere avvenute le numerosissime e prolungate conversazioni con Antonino Cinà attraverso le porte di ingresso delle celle e attraverso le finestre del bagno nel corso della comune detenzione, al fine di accertare se tali conversazioni e passaggi di oggetti possano essersi realmente svolti nei tempi e nei modi da questi riferiti, senza alcuna possibilità di ascolto da parte degli agenti preposti al controllo e senza essere sentiti o video ripresi.

### **Motivo sesto**

Viene impugnata l'ordinanza del 16 dicembre 2016 con la quale è stata rigettata la richiesta, formulata a prova contraria, rispetto alla prova, richiesta dal PM, di acquisire una lettera manoscritta da Giuseppe Lipari ed ammessa dalla Corte, di esame dei testi dottori Michele Prestipino e Pietro Grasso, destinatari della lettera medesima.

### **Motivo settimo**

La prova di cui sopra, non ammessa in primo grado, della cui pertinenza ed utilità la difesa illustra il contenuto, viene rinnovata ex art. 603 c.p.p. (a prova contraria), con la richiesta di audizione dei predetti Pietro Grasso e Michele Prestipino, in qualità di testimoni, per riferire sull'effettiva ricezione della lettera e sulla verifica della provenienza e l'autenticità della sottoscrizione e, più in generale, su quanto emerso nel corso degli interrogatori e anche successivamente in relazione alla decisione di interrompere il percorso di collaborazione, a cui fa riferimento il Lipari nel documento in questione.

In sostanza la difesa si duole che sia stata ammessa l'acquisizione della lettera e non l'esame (perché ritenuto superfluo) dei testi Grasso e Prestipino, per i quali, appunto, si formula istanza di escussione in appello.



### **Motivo ottavo**

Viene impugnata l'ordinanza resa in data 24 novembre 2016, con la quale è stata accolta solo parzialmente l'eccezione di inutilizzabilità del verbale di interrogatorio di Giuseppe Lipari del 28 novembre 2002 per mancanza di rispetto delle formalità previste dall'art. 141 bis c.p.p.

A sostegno di tale eccezione si ribadiscono le argomentazioni già sviluppate dalla difesa circa la inutilizzabilità del verbale di interrogatorio in questione in quanto non risultava effettuata la fonoregistrazione dell'intero atto, ma solo della seconda parte, così come risultava dalla trascrizione della registrazione depositata dal Pubblico Ministero e dalla dichiarazione del consulente trascrittore.

L'incompleta registrazione avrebbe dovuto determinare l'inutilizzabilità dell'intero contenuto dell'interrogatorio e non "*limitatamente alla parte priva di documentazione fonografica*" come disposto in primo grado poiché, osserva la difesa, il dato letterale della norma è chiaro nel disporre che la documentazione con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva dell'atto deve essere integrale (come peraltro confermato dalle Sezioni Unite sent. n. 10 del 25.03.1998).

### **Motivo nono**

Si entra in una valutazione che attiene al merito dei fatti e si anticipa la richiesta di assoluzione del Cinà.

Viene anzitutto censurata la ricostruzione operata dalla Corte di Assise che, nel *mare magnum* delle prove assunte nel corso dell'istruttoria dibattimentale, non ha tenuto conto che gli elementi riconducibili all'imputato dimostrano un'assoluta inconsistenza.

Delle prove documentali e dichiarative che - sempre secondo l'appellante - sono le stesse che fondavano l'intero compendio esistente nel 2000 allorché il Cinà veniva iscritto nel registro degli indagati, unitamente a Salvatore Riina e Vito Ciancimino, per il medesimo reato dell'art. 338 c.p. in ordine al quale, nel 2004, veniva richiesta e disposta l'archiviazione.

Sul punto si contestano le conclusioni della sentenza, secondo cui, invece, gli elementi a carico andrebbero ben oltre il limitato perimetro probatorio che aveva dato luogo all'archiviazione, insistendo sul fatto che il giudizio di colpevolezza si basi, invece, sui medesimi dati già in passato ritenuti carenti, così da aver portato all'archiviazione nel lontano 2004.

In quest'ottica difensiva si evidenzia che il dottor Cinà non è nemmeno mai stato indagato in relazione a tutte quelle indagini svolte nell'ultimo trentennio dalle Procure di Palermo, Caltanissetta e Firenze riferite alle stragi e che miravano a verificare se vi fossero altre persone responsabili, quali mandanti occulti o a titolo di concorso.

Accennando al fatto che la riapertura delle indagini, formulata dai Pubblici Ministeri palermitani il 25 luglio 2008, accolta dal GIP, si fondava esclusivamente sulle dichiarazioni del coimputato Massimo Ciancimino, la cui evidente inattendibilità è stata riconosciuta dai giudici nella sentenza, la difesa ha articolato delle specifiche censure alle varie parti della sentenza in riferimento alle prove a carico che di seguito vengono illustrate.

### **Motivo nono (1°)**

#### *Salvatore Cancemi*

L'appellante anzitutto pone l'accento sul fatto che la Corte di Assise abbia segnalato, nella Parte Prima della sentenza, p. 132, ed anche nella Parte Terza, p. 1567, la presenza di alcune criticità nelle dichiarazioni del collaboratore Cancemi, assumendo che le dichiarazioni di questo soggetto non sarebbero state utilizzate quali fonti primarie delle notizie riferite quanto, piuttosto, a conferma di talune acquisizioni probatorie.

In merito al predetto Cancemi, afferma sempre la difesa che lo stesso in nessuna delle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento ha mai parlato, né ha fatto cenno alcuno, al dottor Antonino Cinà come soggetto coinvolto nei fatti per cui lo stesso dichiarante ha riferito.

Ciononostante - è questo l'assunto difensivo - la Corte di Assise ha valorizzato le prodezze di questo collaboratore per dimostrare l'esistenza di una "trattativa" in riferimento alle richieste provenienti da Salvatore Riina di cui il Cinà si sarebbe fatto latore.

Nel censurare tale approccio (anche al di là dei limiti di utilizzabilità espressi) l'appellante ripercorre brevemente la storia di questo collaboratore che si è costituito il 22 luglio 1993 riferendo, sin dall'inizio, sulla strage di Capaci, focalizzando l'attenzione su quelle notizie, apprese *de relato* dal sodale Ganci Raffaele, secondo cui Salvatore Riina aveva incontrato persone importanti, senza tuttavia indicare mai, lo si ribadisce, il dottor Cinà come soggetto coinvolto in queste interlocuzioni.

Riguardo alle richieste scritte provenienti da cosa nostra la difesa rimarca che secondo il racconto del Cancemi in occasione di una riunione (svoltasi tra la strage di Capaci e quella di via D'Amelio) il Riina, tenendo in mano un foglio di carta nel quale (pur non avendo visto il collaboratore il contenuto) erano annotati sei o sette punti, li aveva informati che si accingeva a inoltrare alcune richieste a Berlusconi e Dell'Utri, ovvero una vicenda per la quale, sottolinea sempre la difesa, il Cinà non è stato indicato come presunto intermediario.

Ma oltre a questo elemento, l'appellante fa notare che di questo foglio contenente talune richieste (secondo il ricordo del collaborante di abolizione dell'ergastolo, di intervento sulla legge sui pentiti, sul sequestro dei beni e sull'art. 41 bis O.P., argomenti sui quali il Riina avrebbe anche chiesto ai presenti se avessero suggerimenti ulteriori), lo stesso Cancemi non ne avesse mai fatto menzione prima dell'interrogatorio del 23 aprile 1998, nonostante lo stesso collaborasse con la giustizia da cinque anni (dal 1993)

Richiamando in proposito il modo ritenuto suggestivo con il quale questa tematica era stata introdotta dal PM che conduceva l'interrogatorio ("*nel gennaio 1997 lei di bigliettini ancora non ne parlava*" ... "*non ne parlava perché l'argomento era delicato?*" Cancemi rispondeva: "*si*".), si evidenzia la progressione delle

dichiarazioni rispetto a temi, all'epoca, già noti ed oggetto di dichiarazioni di altri collaboranti.

Viene contestato quanto trascritto in sentenza secondo cui *"il nucleo delle dichiarazioni di Cancemi è sostanzialmente rimasto invariato nel tempo"*, con riferimento alla trattativa e alle richieste di cosa nostra (pagina 1594), attese le instabili discrasie ed omissioni che, per contro, sono emerse.

Né l'aver taciuto delle richieste scritte poteva essere ritenuto un argomento *"delicato"* di cui si poteva non parlare all'inizio, considerato che non meno *"delicato"* doveva essere ritenuto l'argomento relativo alla strage di Capaci della quale, tuttavia, il Cancemi aveva parlato sin da subito.

Sul punto la difesa riporta anche altri stralci dell'interrogatorio predetto del 23 aprile 1998 (non trascritti nella sentenza), inerenti le giustificazioni fornite da questo dichiarante ai magistrati circa le evoluzioni narrative avendo fatto riferimento il Cancemi alle difficoltà connesse alla sua scelta di collaborazione ed anche agli attacchi ricevuti dalla stampa (*"dai giornali, mi hanno buttato nell'immondizia il primo giorno, dal primo giorno, tutte queste cose a me mi hanno ... servito sempre per rinchiudermi, a non per aprirmi..."*) secondo un percorso narrativo ritenuto dalla difesa emblematico del fatto che il Cancemi aveva contezza delle informazioni giornalistiche a dispetto delle sue dichiarazioni riferite alla impossibilità di interferenze esterne sulle sue conoscenze riguardo alle tematiche delle stragi nel continente, i cui particolari erano stati divulgati anche dai giornali e dalle televisioni.

Parallelamente ci si duole del fatto che il giudice di prime cure abbia omissso di valutare talune dichiarazioni del Cancemi giudicate - dalla stessa difesa - distoniche rispetto a diverse emergenze processuali, quanto al movente delle stragi in specie individuato nella volontà, per cosa nostra, di sfiduciare coloro che all'epoca erano al potere, per portare al potere Berlusconi e Dell'Utri.

Sempre al fine di rimarcare le contraddizioni e la complessiva inattendibilità del Cancemi rispetto ai fatti oggetto del presente procedimento, viene richiamato

quanto motivato sul collaborante nella sentenza definitiva a carico del generale Mario Mori e del colonnello Mauro Obinu del Tribunale di Palermo del 17 luglio 2013, acquisita al fascicolo per il dibattimento, ove sono stati esaminati i medesimi verbali oggi in atti (trattandosi per di più di un dichiarante deceduto).

Per queste ragioni l'appellante si mostra fiduciosa del fatto che le dichiarazioni del Cancemi non possano in alcun modo concorrere a fondare il giudizio di penale responsabilità del Cinà.

### **Motivo nono (2°)**

*Antonino Giuffrè*

In merito al collaboratore Giuffrè la difesa del Cinà evidenzia che le sue dichiarazioni hanno assunto rilievo nella sentenza di primo grado per confermare che Riina avesse posto delle condizioni perché cessasse il "*muro contro muro*" secondo la sollecitazione che i carabinieri gli avevano rivolto attraverso Vito Ciancimino; un dialogo che presupponeva che qualcuno facesse da tramite.

Ebbene il Giuffrè (per il quale si dà atto che in sentenza è stato espresso un giudizio di altissima attendibilità) non indica questo "qualcuno" in Antonino Cinà nel corso degli innumerevoli verbali di interrogatorio ed esami dibattimentali ai quali è stato sottoposto. Sul conto del Cinà questo collaboratore si è semmai espresso in termini assolutamente generici e comunque non collegati ai temi di interesse.

Vengono così riassunti i punti salienti delle dichiarazioni del Giuffrè.

Costui riferisce che Provenzano gli avrebbe detto che Ciancimino era in missione per il bene di cosa nostra, ma non dice per il tramite di chi.

In merito si fa peraltro notare che, il particolare dei contatti con i carabinieri, è stato riferito il 28 novembre 2013 nel corso del giudizio di primo grado del presente procedimento, ma non anche nell'audizione precedente il 14 giugno 2013 dello stesso Giuffrè nel processo *Borsellino quater*; una dimenticanza che verrà spiegata, a contestazione, dallo stesso Giuffrè solo affermando che non aver riferito prima in quanto la circostanza gli era venuta in mente successivamente.

Sotto questo profilo viene censurato il racconto del Giuffrè come proveniente da una fonte che riferisce talune circostanze importantissime ma non altre, parimenti importanti, in quanto semplicemente perché se ne era in precedenza dimenticato. Giuffrè poi, in contrasto con quanto indicato dal Cancemi (circostanza ancora ignorata dai Giudici di primo grado), individua la causale delle stragi in una vendetta: i dottori Falcone e Borsellino erano nemici giurati di cosa nostra, e non è stato in grado di rispondere se ci fosse stata qualche forma di accelerazione nell'uccisione del dottor Borsellino.

Sulla scorta di questi elementi l'appellante ritiene che né Salvatore Cancemi né Antonino Giuffrè indichino l'imputato Cinà come quel "qualcuno" che avrebbe veicolato le richieste di cosa nostra o, comunque, come soggetto coinvolto nella vicenda, risultando le loro dichiarazioni del tutto inconducenti rispetto al giudizio di penale responsabilità.

### **Motivo nono (3°)**

*Giovanni Brusca*

Secondo la Corte di assise di Palermo questo collaboratore di giustizia avrebbe fornito informazioni di rilievo soprattutto per individuare il dottor Cinà in quel "qualcuno" che avrebbe recapitato le condizioni poste da Riina per far cessare la contrapposizione frontale con lo Stato.

Il decidente, nell'affrontare il tema delle dichiarazioni di Brusca in relazione alla presunta conferma dell'accettazione della trattativa da parte di Salvatore Riina, ha preso le mosse dalla premessa che queste dichiarazioni debbano essere valutate con estrema prudenza pur senza che ciò possa condurre ad un preliminare e generale giudizio di non credibilità della fonte.

In proposito la difesa appellante si duole del fatto che nella successiva valutazione la Corte di Assise, tuttavia, tenda a dare rilievo al contributo offerto dal Brusca in altri processi ed al fatto che costui abbia ottenuto il riconoscimento dell'attenuante dell'art. 8 sui collaboratori secondo un percorso giudicato - dalla

stessa difesa - non condivisibile, perché in contrasto con quanto affermato da unanimi arresti giurisprudenziali secondo i quali la credibilità non è uno *status* del dichiarante né, tanto meno, è uno *status* permanente, ma va vista in relazione alla dichiarazione.

L'appello illustra i motivi che sorreggono il giudizio di inattendibilità nei confronti del Brusca in riferimento alle vicende oggetto del presente procedimento.

Anzitutto il carattere progressivo del percorso di collaborazione con una serie di aggiustamenti e di elaborazioni personali, peraltro evidenziati dai decidenti in sentenza (ma non correttamente valorizzati in termini negativi) su questioni fondamentali e sulle tempistiche relative a episodi chiave. Numerosissime difformità in cui è incorso Giovanni Brusca riportare nella sentenza di primo grado (pagine 1617 e ss.), talune delle quali riconosciute persino dallo stesso dichiarante che ha confermato la illogicità e la incongruenza del suo precedente narrato (in alcuni casi persino sorprendendosi, lui stesso, di tali discrasie che gli venivano contestate).

Alla stregua di tali rilievi la difesa condivide le conclusioni espresse nella sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo, Sezione IV, del 17 luglio 2013 nella quale, sono state enucleate le numerosissime contraddizioni in cui è incorso il Brusca: *"alla stregua di quanto esposto, alle specifiche indicazioni del Brusca non può attribuirsi un sufficiente grado di affidabilità"* (pagina 474).

Ma oltre a queste valutazioni, di carattere generale, con specifico riferimento alla posizione del Cinà la difesa insiste nell'affermare che Brusca non sa chi avesse fatto da tramite nella presunta trattativa; non indica quindi il dottor Cinà come persona coinvolta nella vicenda, non sa nulla del collegamento di Antonino Cinà con il papello non sa niente di chi fossero i mediatori, di chi abbia avuto i rapporti iniziali, di chi sia stato il contatto, non sa chi abbia scritto il papello e chi l'abbia consegnato.

Su questo tema l'appellante afferma che il Brusca avrebbe aggiunto, in termini di deduzione ed elaborazione personale, che Cinà ne fosse informato (non già coinvolto, si badi bene) sulla base di una loro (del Brusca e del Cinà) conversazione avvenuta addirittura nel 1995, dopo l'arresto di Leoluca Bagarella.

In riferimento a questa fonte la difesa si duole che la Corte di Assise abbia omissis ogni valutazione.

#### **Motivo nono (4°)**

##### *Interrogatori e gli scritti di Vito Ciancimino*

La difesa, ritenendo di aver dimostrato che le dichiarazioni di Cancemi, Giuffrè e Brusca (contrariamente all'assunto della Corte di Assise per cui emergerebbe *"che il Cinà ebbe invece ad informare Riina ed a riportare la risposta di questi a Vito Ciancimino"*) non indicavano né collocano l'imputato, in alcun modo, quale soggetto coinvolto nei fatti per i quali è imputato, ovvero nel ruolo di latore, si occupa di analizzare le dichiarazioni di Vito Ciancimino indicate in sentenza *"il primo fondamentale elemento di prova a carico del Cinà"*.

In questa analisi un ruolo principale assume il verbale di interrogatorio del 17 marzo 1993 nel quale il Ciancimino riferisce le circostanze di interesse, dandovi poi seguito con sostanziale conferma, attraverso rilettura, nei verbali di interrogatorio successivi.

Primo dato che si ricava da questo interrogatorio è che l'incontro tra Vito Ciancimino con gli ufficiali del ROS è avvenuto dopo le stragi.

Proprio in riferimento alle stragi, viene evidenziato come Ciancimino descriva i sentimenti che gli hanno suscitato: l'omicidio Lima, dice che lo aveva sconvolto; quello di Falcone, che lo aveva inorridito; quello di Borsellino, che lo aveva lasciato sgomento. Vito Ciancimino fornisce una ricostruzione chiara dei contatti e, soprattutto, del ruolo dell'intermediario, che poi indica nel medico Antonino Cinà. Riferisce che dopo le stragi e una ventina di giorni dopo aver incontrato il colonnello Mori e il capitano De Donno, incontra *"una persona, un organo interlocutorio di altre persone"*.

Nell'indicare questo intermediario (*"il mio interlocutore"*) Ciancimino riferisce che egli (cioè l'intermediario) *"non espresse valutazione alcuna"* sul contatto, *"Esprime soltanto meraviglia perché i carabinieri si erano rivolti proprio a me"*



senza neanche informarsi *“su cosa i carabinieri volessero”*. Sempre Ciancimino aggiunse che, conversando con il Cinà, quest’ultimo *“Si limitò dirmi quel che ho già riferito e cioè che se si erano rivolti a me prima, di tutto dovevano aggiustare le cose mie”*.

Muovendo da queste considerazioni la difesa ritiene che il narrato di Vito Ciancimino sia sovrapponibile, nel nucleo essenziale, a quanto dichiarato dal Cinà nel corso delle sue dichiarazioni spontanee del 22 settembre 2017.

L’imputato, infatti, ha contestualizzato la chiamata che ricevette da uno dei figli di Vito Ciancimino affinché si recasse dal padre (Vito Ciancimino) per visitarlo. Ha riferito di aver quindi incontrato il Ciancimino presso una clinica privata, nell'autunno del 1992. Ha aggiunto che Ciancimino era depresso e preoccupatissimo per la sua situazione giudiziaria, era certo (il Ciancimino) che da lì a poco sarebbe andato in carcere, poiché una sentenza a suo carico era prossima a diventare irrevocabile. Ha aggiunto di essersi sorpreso, una volta appreso dei contatti con i carabinieri, che si fossero rivolti proprio a lui che considerava - così dice il dottor Cinà - persona ambigua e opportunistica (a ben vedere anticipando le valutazioni che poi esprimerà la Corte di Assise).

Il punto centrale sostenuto dalla difesa è che l’imputato ha riferito che non volle nemmeno sapere cosa dissero i carabinieri, poiché ritenne l’iniziativa piuttosto inverosimile.

A sostegno di questa tesi si evidenzia che sia Ciancimino Vito sia il Cinà riferiscono di una totale mancanza di interesse; una convergenza, questa, che si lega anche al fatto che, a dire del Cinà, il suo interlocutore non ebbe a riferirgli cosa volessero i carabinieri.

Da questo elemento la difesa desume: *“significa che Cinà, contrariamente alle conclusioni apoditticamente affermate dai Giudici di prime cure in sentenza, non seppe mai il motivo per il quale costoro si rivolsero a Ciancimino.”*

In merito al riferimento del Ciancimino al fatto che il Cinà gli disse che voleva mettersi in contatto con la controparte, riferendosi implicitamente ai corleonesi, si ritiene che i giudici di prime cure abbiano errato laddove concludono che *“l’oggetto*

*dell'interlocuzione era la trattativa*"; cioè assume la difesa che il solo fatto che Ciancimino avesse avuto un incontro con Cinà per arrivare ai corleonesi non significa che, in effetti, l'oggetto dell'interlocuzione fosse la "trattativa" né, tantomeno, significa che tale successivo contatto realmente ci sia stato.

Se questo deve essere il senso da attribuire al racconto fornito dal Cinà e dal Ciancimino in ordine a questo episodio (secondo quella che la difesa definisce "*la piena convergenza delle dichiarazioni*"), l'appellante sottolinea che la possibilità di Cinà di mettersi in contatto con Salvatore Riina si ricava da quanto riferito dallo stesso imputato alla Corte.

Quanto, poi, al fatto che Ciancimino, nel verbale di interrogatorio citato del 17 marzo 1993, riferisca, dopo un primo incontro, di una successiva "*delega a trattare*" ricevuta dalla controparte, nonché di un ulteriore contatto con l'interlocutore ambasciatore che si sarebbe dovuto svolgere nel mese di dicembre 1992, si reputa - dalla difesa - che sia una questione che attiene ad un versante probatorio che rimane del tutto generico ed equivoco, perché non viene indicato alcun elemento dal quale si possano desumere le circostanze di luogo e tempo di tali eventuali successivi incontri né, ancora, la Corte è stata in grado di indicare il motivo per il quale Vito Ciancimino si sarebbe dovuto incontrare nuovamente proprio con Cinà, tenuto conto che aveva deciso di collaborare efficacemente con i carabinieri per la cattura del Riina.

Sotto questo profilo si segnala l'incoerenza del ruolo del Cinà se da quel momento in poi l'obiettivo concordato tra Vito Ciancimino e i carabinieri era diventato davvero la cattura di Riina, visto che l'interlocutore diventava Bernardo Provenzano, che aveva rapporti diretti con il predetto Ciancimino (senza, dunque, la necessità dell'intermediario Cinà).

Nemmeno si ritiene che sia stata fornita spiegazione in sentenza al perché, se davvero Vito Ciancimino ha proseguito i contatti con il dottor Cinà al fine di portare avanti una trattativa con i vertici di cosa nostra, egli sia dovuto ricorrere a delle mappe al fine di individuare il covo di Riina (per il suo arresto), anziché, più

semplicemente, riferire ai carabinieri il nome del suo intermediario (cioè dello stesso Cinà) affinché, attraverso un servizio di pedinamento, li potesse condurre all'obiettivo.

Da questi elementi la difesa desume che i presunti incontri tra Vito Ciancimino e Antonino Cinà rimangano del tutto privi di riscontri al di là del dato generico riferito dallo stesso Ciancimino.

D'altra parte si segnala che il giudicante non è riuscito a superare la illogicità per la quale Vito Ciancimino si sarebbe dovuto incontrare nuovamente con Cinà, per di più per farsi consegnare o comunicare presunte richieste, se si pensa che il Ciancimino stesso ammette che il Cinà non ebbe a sapere cosa volessero i carabinieri.

Questi argomenti vengono inseriti nell'ambito di considerazioni per così dire di contesto:

sulla figura di Vito Ciancimino (con un giudizio che, peraltro, non si discosta particolarmente dalle valutazioni svolte dalla Corte di Assise, pur conducendo a diverse ed opposte conclusioni);

su ciò che Ciancimino ebbe a dichiarare all'epoca dell'arresto e successivamente;

su quanto dichiarato dagli altri protagonisti della vicenda, ovvero il colonnello Mori, le cui dichiarazioni risultano sostanzialmente confermate dal capitano De Donno.

Dalle dichiarazioni del Mori, nel corso dell'esame reso innanzi alla Corte di assise di Firenze il 24 gennaio 1998, ove è stato sentito come testimone, risulta che lo stesso affermava di non credere che inizialmente siano avvenuti i contatti con la componente mafiosa ipotizzando che *"fosse un suo bluff per trarne un vantaggio"*.

Il colonnello Mori riferisce che solo successivamente poteva esserci stato un contatto, solo quando, a fronte della sua richiesta che si *"costituissero Riina Provenzano e soci"*, notò che Vito Ciancimino si imbestialì, dicendo che lo volevano morto e la sua reazione di paura lo indusse a ritenere che potesse aver davvero preso un contatto.

Ma la difesa rimarca che dal narrato dal colonnello Mori e parallelamente del capitano De Donno si desume solamente che Vito Ciancimino instaurò un contatto

con Riina, per via di mere deduzioni personali, scaturenti dalla reazione che Ciancimino: nessun elemento o riscontro concreto, ponendo in relazione questo dato con l'indole, estremamente scaltra, del Ciancimino, che cercava vantaggi esclusivamente personali, finalizzando ed orientando le sue dichiarazioni all'autorità giudiziaria.

A riprova di quanto sopra si rievoca il contenuto del verbale di interrogatorio del 3 giugno 1996 del Ciancimino ritenuto emblematico di questo atteggiamento (in merito ad una questione sui mandanti dell'omicidio del dottor Falcone) dove il Ciancimino si preoccupava dei suoi interessi prima di parlare (*"e poi mi fate stare in carcere? e no."*), cioè che non diceva niente per niente.

Sulla scorta delle considerazioni fin qui sintetizzate la difesa ritiene che non sia emersa alcuna prova, in termini di assoluta certezza, che possa condurre a ritenere che Cinà *"riferì ai vertici mafiosi che Ciancimino era stato contattato dai Carabinieri, nonché che lo stesso Cinà, poi, ha recapitato a Ciancimino la risposta di Riina"*, così come riportato nella sentenza di condanna.

Né assumono a tal fine rilievo le dichiarazioni del teste Roberto Ciancimino, figlio di Vito, impropriamente valorizzate dai decidenti a riscontro dei contatti tra Riina e Cinà. La difesa stigmatizza l'assoluta genericità di quanto confidato a questo teste dal padre Vito Ciancimino, riferendo, ancor più genericamente, di una risposta scritta che lui, tuttavia, non vide, e precisando poi che suo padre gli disse che ci fu un solo contatto e, soprattutto, che non ci furono più contatti con *"l'amico"* tra settembre e dicembre, perché il padre non tornò più a Palermo; senza, peraltro, aver mai fatto il nome di Cinà.

#### **Motivo nono (5°)**

*Giuseppe Lipari*

In riferimento a questo dichiarante la difesa rileva che la Corte di Assise ha premesso che nell'approccio alle dichiarazioni in esame non è di ostacolo la circostanza che il Lipari abbia continuato a delinquere (circostanza accertata dalle

successive sentenze di condanna) poiché - si dice - questo aspetto non incide sulla credibilità.

Una valutazione che non viene condivisa dall'appellante secondo cui il Lipari non ha detto la verità e, a ben vedere, i primi ad accorgersene sono stati gli stessi PM che, nel 2002, hanno seguito la fase iniziale della sua collaborazione, ritenendo che il Lipari non fosse appunto meritevole di ammissione al programma di protezione e, anzi, interrompendo il percorso intrapreso.

Questi eventi si collocano (fine 2002/inizio 2003) nel periodo nel quale l'imputato Cinà era sottoposto ad indagine, unitamente a Vito Ciancimino e Salvatore Riina, per gli stessi fatti che oggi gli vengono ascritti e dei quali era già stata data ampia evidenza mediatica, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza per la quale, invece, *"non v'era particolare attenzione sugli stessi"* almeno da *"da destare particolare clamore"*; un clamore del quale il Lipari avrebbe potuto sfruttare per cercare di essere accreditato come collaboratore di giustizia.

Né, al riguardo, la difesa del Cinà condivide il ragionamento della sentenza anche nella parte in cui è stato evidenziato che il Lipari, nel corso dell'esame, ha pressoché sistematicamente dapprima negato ciò che gli veniva chiesto dai Pubblici Ministeri, per poi confermarlo solo a seguito di contestazione, dal momento che queste dinamiche -sempre ad avviso della difesa- rimangono non scrutabili anche in riferimento al fatto che, in caso di ostinata negazione, il dichiarante avrebbe rischiato che il verbale venisse trasmesso alla Procura della Repubblica *"per il reato di falsa testimonianza"*.

Anche questa evoluzione, sempre ad avviso dell'appellante, dimostra che il Lipari avesse tutto l'interesse, nel 2002, a riferire quei fatti al solo fine di accreditarsi come collaborante, salvo successivamente, in un primo momento, negare le stesse dichiarazioni per poi, a contestazione, inevitabilmente confermarle, a fronte del rischio di una nuova imputazione.

Ma la totale inattendibilità del Lipari viene ricavata dalle prime dichiarazioni dibattimentali, allorquando egli ha testualmente affermato *"se avessi saputo che ci sarebbe stato un interrogatorio così, mi sarei preparato una settimana prima"*,

sicché, il fatto che lo stesso non abbia ricordato pressoché nulla di quanto in passato aveva riferito all'autorità giudiziaria, dimostra la mancanza di autenticità del racconto. Sempre al riguardo la difesa sottolinea le molteplici contestazioni intervenute nel corso di questa udienza dibattimentale del 24 novembre 2016, rimarcando l'atteggiamento del Lipari che ha assecondato in maniera incondizionata il PM, dopo che aveva sostenuto tutt'altro.

Secondo questo approccio è stata affrontata la specifica posizione riguardante l'imputato Cinà: il PM ha chiesto al Lipari se qualcuno gli avesse parlato di rapporti, di incontri personali, diretti, tra Vito Ciancimino e gli ufficiali del ROS dei carabinieri, e la risposta è stata sempre negativa; all'ulteriore domanda del PM: "ne ha parlato con Bernardo Provenzano?" la risposta del Lipari è stata: "*forse con Bernardo Provenzano, in qualche occasione*"; ma a ulteriore domanda: "ne ha parlato con Antonino Cinà?", ecco il Lipari, così incalzato, rispetto a tutte le precedenti risposte negative, improvvisamente ha ricordato che era stato Cinà a parlargliene. La difesa ha annotato che è in seguito intervenuta una lunghissima contestazione del PM, circa le confidenze fattegli non già da Antonino Cinà, quanto piuttosto da Vito Ciancimino, dichiarazioni che il teste ha confermato integralmente.

Dolendosi della lunghezza di tale contestazione, sempre l'appellante stigmatizza il fatto che dopo questa contestazione non è affiorato un solo ricordo autentico del Lipari ma ancora contestazioni, una consecutiva all'altra, che il predetto si è limitato a confermare.

Così censurando il giudizio di positiva attendibilità espresso dalla Corte di Assise (per un teste *che si doleva di "non aver ripassato"*) non si condivide neanche - anzi soprattutto - la valutazione secondo la quale il Lipari avrebbe ricordato gli episodi appresi direttamente senza sollecitazione.

Non meno rilevanti, sempre ai fini della valutazione della prova, sono state ritenute le numerosissime contraddizioni del teste. Al riguardo la difesa ha fornito una casistica esemplificativa, racchiusa nel suo atto di gravame al cui contenuto si rimanda (pp.

54 e 55), per concludere nel senso che le dichiarazioni di Giuseppe Lipari siano state rese assecondando le aspettative della pubblica accusa.

Individuando delle dichiarazioni dal contenuto mendacio, la difesa rimarca anche che la conoscenza del Lipari con Antonino Cinà è stata limitata a motivi di salute della moglie e della madre, in ragione della sua professione di medico, tanto che il Lipari ha ribadito, più di una volta, che non hanno avuto rapporti di frequentazione e che questi tratteggiati erano gli unici rapporti con il dottor Cinà.

Ritenendo che sia stato il Lipari, e non già Cinà, a prendere il discorso su quanto accaduto con Ciacimino (*"mi vuoi dire che cosa è successo con Ciancimino"*), non viene condiviso neppure l'assunto secondo il quale tali confidenze potessero realmente esserci state poiché Lipari era uomo di fiducia dei corleonesi e Cinà ricopriva un ruolo direttivo.

Senza contare che tale dialogo, a tutto voler concedere, se davvero fosse avvenuto, contrariamente ad ogni regola di cosa nostra, presupponeva grande confidenza e intimità tra i due, ove si consideri che Lipari si sarebbe addirittura spinto a chiedere a Cinà, che chiamava Nino, informazioni sul contenuto del papello (*"Nino fammi la cortesia mi devi dire che c'era proprio in questo papello"*) ed il Cinà, sempre con la massima disinvoltura, gli avrebbe risposto *"che era scritto a macchina ... erano poche righe"*.

Una confidenza, osserva sempre la difesa, tale da arrivare ai pettegolezzi: Lipari si sarebbe spinto a confidare a Cinà che Ciancimino era rimasto contrariato per il fatto che gli aveva lasciato il papello nella cassetta delle lettere in Via Sciuti (a Palermo). Tutto ciò in contrasto con le prime indicazioni dalle quali risultavano i rapporti personali, limitati esclusivamente a motivi personali.

Ma la difesa stigmatizza anche il racconto fornito dal Lipari sul fatto di aver parlato con Bernardo Provenzano di questa vicenda, un contatto prima accennato e poi confermato a contestazione, così come sul fatto se Provenzano fosse stato contrariato perché avessero cercato Riina anziché lui per la vicenda del papello, elementi anche questi riferiti in termini incerti dal dichiarante.

Eguali incertezze anche su chi, nel dicembre del 1992, avesse chiesto allo stesso Lipari di andare a incontrare Ciancimino a Roma per avere notizie sul papello, un aspetto sul quale, la difesa segnala che sono state consegnate nella stessa udienza dibattimentale, molteplici versioni:

- prima ha riferito che era stato Provenzano, perché lo aveva incontrato appena era stato scarcerato (settembre 1992);
- poi ha riferito che glielo chiedono i figli di Ciancimino, atteso che Provenzano lo aveva incontrato solo dopo l'arresto di Riina;
- poi, a contestazione, ha riferito che forse glielo aveva chiesto Provenzano ma non di persona, glielo aveva fatto sapere in qualche modo;
- e poi, a ulteriore contestazione nella quale gli si è ricordato che aveva riferito all'autorità giudiziaria che Provenzano glielo aveva chiesto personalmente in un incontro a Castelvetro nel 1992 ..., ha riferito di non ricordare.

Oltre alle numerose versioni, la difesa reputa inverosimile che il Provenzano, il quale, come è emerso nel corso dell'istruttoria, aveva la libertà di muoversi liberamente a Roma e a Palermo per incontrare Vito Ciancimino ed era pure in stretto contatto con Salvatore Riina, incaricasse il Lipari di andare a Roma da Vito Ciancimino ad informarsi sugli sviluppi della trattativa.

Altro passaggio delle dichiarazioni del Lipari da cui si ricava - sempre a giudizio della difesa - l'inattendibilità è connesso al fatto che, a seguito di contestazioni, è emerso che, contrariamente alle dichiarazioni di Vito Ciancimino contenute nel verbale di interrogatorio del 17 marzo 93 (nella parte relativa allo sgoamento che gli procurarono l'omicidio Lima e le stragi) e valorizzate dalla Corte nei termini sopra decritti, Lipari ha riferito che il predetto Ciancimino, nell'occasione in cui hanno affrontato il discorso delle stragi all'hotel Plaza nel dicembre del 1992 addirittura *"non era entusiasta ancora di tutte queste cose, perché erano poche"*, era tutto normale perché era nella lista, eventi già programmati, quindi nessuna sorpresa.



Dichiarazioni che vengono ritenute inverosimili al pari di quella secondo cui Ciancimino si sarebbe lamentato con il Lipari dicendogli che il dottor Cinà non era stato all'altezza del compito affidatogli, perché aveva lasciato il papello in una busta chiusa nella sua abitazione in via Sciuti citofonandogli.

Le dichiarazioni del Lipari vengono quindi ritenute illogiche, contraddittorie, inverosimili ed in contrasto rispetto alle altre prove dichiarative e documentali, ragione per cui, secondo la difesa, dovrebbero assumere rilievo le contestazioni contenute nel verbale del 15 gennaio 2003 dopo che era stato interrotto il percorso collaborativo, anche alla luce anche del comportamento successivo tenuto dal Lipari.

In proposito si sottolinea che questo soggetto si era determinato a fare le prime ammissioni a seguito dell'arresto del 2002, unitamente ai suoi due figli e al genero, quando era stata loro applicata la misura cautelare della custodia in carcere; fin dal gennaio 2002, nell'interrogatorio innanzi al GIP, Lipari si è determinato a collaborare.

Al fine di chiarire quale si stato il successivo percorso la difesa enumera le seguenti violazioni contestate al Lipari:

Ha ripetutamente violato l'obbligo stabilito dalla legge di mantenere più assoluto riserbo in ordine alle dichiarazioni rese all'Autorità Giudiziaria persino sollecitando i propri familiari a prendere contatti con soggetti terzi interessati dalle indagini al fine di renderli edotti delle dichiarazioni da lui rese e, ancora, al fine di indurii a dichiarazioni o a comportamenti tali da inquinare il corretto svolgimento delle indagini;

Ha ripetutamente violato l'obbligo di fornire tutte le notizie in suo possesso utili alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze su cui è interrogato, nonché degli altri fatti di maggiore gravità e allarme sociale di cui è comunque a conoscenza;

Ha violato l'obbligo di indicare compiutamente tutti i beni e utilità di cui direttamente o indirettamente dispone, sia di provenienza lecita che illecita, ponendo in essere invece comportamenti idonei ad occultarli e accedermi per ottenere nel controvale in danaro liquido;

Ha violato l'obbligo di fornire altresì ogni notizia in suo possesso utile ad identificare compiutamente tutti i beni e utilità di cui direttamente o indirettamente dispongano altri membri dell'associazione o di altri gruppi criminali, al fine di procedere al sequestro e dalla confisca degli stessi.

A questi elementi si aggiunge la lettera del 22 gennaio 2003, prodotta dal PM, indirizzata dal propalante ai magistrati palermitani con i quali aveva reso l'interrogatorio del 15 gennaio 2003; in tale documento Lipari ha sostanzialmente tentato di giustificare e sminuire il proprio comportamento, chiedendo di avere un'altra possibilità e ribadendo la volontà di collaborare sinceramente e fino in fondo con la giustizia, perché aveva deciso di dare un taglio netto con la sua vita passata.

In merito la difesa sottolinea la identità delle modalità rispetto ad un precedente tentativo di *captatio benevolentia* verso l'autorità giudiziaria, desumibile dalla sentenza n. 1998/2005 dell'8 giugno 2005, della Corte di appello di Palermo, sezione IV, nella quale si dava atto che il Lipari, il 20 maggio 1999, aveva inviato una lettera al GUP del processo che aveva allora in corso per mafia e appalti, con cui esternava l'incondizionata volontà di chiudere con il passato e di voltare pagina.

Una volontà reputata non autentica tanto che il Lipari era stato poi stato condannato con sentenza della Corte di appello di Palermo n. 984/2011, irrevocabile il 10/1/2012, per una condotta associativa contestata dal 15.10.2002 e fino al 19.9.2007.

In sostanza la difesa assume che il Lipari non ha potuto che confermare le false dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria nel 2002 e nel 2003, attese le possibili conseguenze giudiziarie a cui, diversamente, rischiava di esporsi, secondo della valutazioni che nel motivo di appello vengono indicate a conferma della sua inattendibilità.

### **Motivo nono (6°)**

*Massimo Ciancimino*

In ordine alla prova dichiarativa del coimputato Massimo Ciancimino, indicato dai PM quale fonte di prova privilegiata della condotta delittuosa ascritta all'appellante Cinà, la difesa condivide il giudizio di totale inaffidabilità espresso dalla Corte nella gravata sentenza.

Tuttavia viene ribadito che è stato sulla base delle dichiarazioni di Massimo Ciancimino che, nel 2008, sono state riaperte le indagini a carico di Antonino Cinà, pur rimarcando che non sia sopravvenuto alcun significativo elemento neppure dai tre collaboratori di cui appresso.

### **Motivo nono (7°)**

*Rosario Naimo*

Rammentato che Naimo ha iniziato il suo percorso di collaborazione nel 2010, a seguito di arresto dopo un lungo periodo di latitanza, e prescindendo dai motivi che lo hanno indotto a consegnarsi alle autorità e porre fine alla sua latitanza (ha riferito di propositi omicidiari a suo danno), la difesa ritiene che il narrato di questo soggetto non sia dotato di un sufficiente grado di attendibilità idoneo a concorrere a fondare il giudizio a carico del Cinà.

Si osserva che dal verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, reso il 18 aprile 2011 ed acquisito su accordo delle parti, non vi è traccia di nessuno degli argomenti poi affrontati nel corso degli interrogatori resi con la Procura della Repubblica di Palermo nel 2014 e nel corso dell'esame reso nel presente procedimento. Una carenza che, osserva ancora la difesa, attiene ad argomenti talmente importanti, seppur sminuiti dalla Corte di Assise; al riguardo si cita quanto dichiarato dallo stesso Naimo secondo cui, al termine di un interrogatorio e fuori di ogni verbalizzazione, avrebbe detto al dottor Ingroia, che conduceva le indagini relative a questo procedimento, che il dottor Cinà *"è la chiave, la porta di questi misteri; perché guardi che il dottor Cinà sa molto di più di politica, di Provenzano e di medici di quello*

*che forse voi sapete. E di fatti mi sono ancora offerto a dire: ma se volete ci parlo io e lo convinco a collaborare"* una esortazione rispetto alla quale, sempre secondo la versione di questo soggetto, il dottor Ingroia, avrebbe risposto che era sostanzialmente impossibile parlare con il Cinà.

Una dinamica - questa narrata dal Naimo - alla quale la difesa non crede anche perché, rispetto a notizie asseritamente così rilevanti, non si sarebbe potuto liquidare il collaborante dicendogli che non era possibile incontrare Cinà e chiude così l'argomento.

Ma Naimo riferisce anche altre episodi specifici asserendo che degli stessi ne aveva già parlato *"durante i miei sei mesi"*, in riferimento ad esempio all'episodio di un suo *"incontro con Cinà all'interno della macchina"*, anche se, osserva la difesa, di questi fatti (dell'episodio della macchina così come di un incontro dell'estate del 1992 con l'imputato Cinà, né di un successivo incontro con Salvatore Riina nell'ottobre del 1992 né dei colloqui con Giuseppe Giacomo Gambino sulle preoccupazioni di Cinà) non ne aveva mai parlato prima dato che nel verbale illustrativo non vi è traccia di tutto questo. Anzi, Naimo, nel descrivere il mandamento mafioso di San Lorenzo, indica Cinà quale soldato (pagina 10 verbale illustrativo del 18 aprile 2011), ovvero gli attribuisce un ruolo che la difesa ritiene incompatibile rispetto a quanto riferito successivamente, circa il *"ruolo chiave"* asseritamente ricoperto da Cinà addirittura nei misteri d'Italia.

Nel merito delle dichiarazioni si osserva che questo collaboratore, dopo aver rammentato l'amicizia fraterna che lo legava con il dottor Cinà (sia pure indicando il padre dell'imputato con tutt'altro nome e, soprattutto, attribuendogli una caratura criminale che il Cinà non ha), Naimo ha riferito di questo episodio, dell'estate del 1992, nel quale avrebbe incontrato casualmente il dottor Cinà, e sarebbero saliti insieme sulla sua macchina; ha soggiunto che Cinà gli era apparso molto preoccupato, al punto che gli avrebbe detto di essere gravato da troppe responsabilità, perché *"tutte cose vogliono da me, devo trovare politici, devo trovare, deve avere contatti con*

*medici, devo trovare ...*”; delle preoccupazioni che indicavano il Cinà a confidare la sua intenzione di andare in America.

Rispetto a questi elementi la difesa si duole del fatto che non sia stato circostanziato neppure un solo elemento riferibile a questa interlocuzione: non sono stati indicati chi fossero i politici, non ha saputo indicare chi fossero i dottori, e solo a domanda se sapeva se Cinà conoscesse Vito Ciancimino, ha fornito semplicemente una deduzione.

Di questa preoccupazione, appresa direttamente dal Cinà e dal Gambino, Naimo aggiunge di aver parlato, nell'ottobre del 1992, con Salvatore Riina, il quale gli avrebbe chiesto di intercedere con Cinà al fine di farlo desistere dal suo proposito di andare in America, considerato che aveva molte responsabilità in quel momento.

Un racconto anche questo giudicato inattendibile e persino caratterizzato dei *“connotati dell'assurdo”* dal momento che la difesa si interroga di come avrebbe mai potuto Cinà anche solo pensare, e soprattutto far sapere a Riina, del suo proposito di allontanarsi dall'Italia se davvero fosse stato investito di queste non meglio definite responsabilità.

Viene giudicata *“del tutto illogica e inverosimile”* anche la dichiarazione del collaborante riferita a quel tentativo di Riina, tramite lo stesso Naimo, di dissuadere il Cinà per non farlo partire dall'Italia in quel momento delicatissimo.

In definitiva si reputa che il racconto del Naimo sia affetto da aporie logiche tali da non poter validamente fondare un giudizio di penale responsabilità penale nei confronti dell'appellante.

#### **Motivo nono (8°)**

*Giuseppe Di Giacomo*

Rammentato che Di Giacomo è stato arrestato nel 1993 ed ha iniziato a collaborare con la giustizia nel 2009, la difesa rammenta che le sue dichiarazioni hanno assunto rilevanza in riferimento ad alcune confidenze da questi apprese nel corso di un periodo di comune detenzione con l'imputato Cinà.

Rispetto a Di Giacomo si segnala che egli non ha riferito, nei numerosi interrogatori cui è stato sottoposto e nel corso di esami dibattimentali, delle confidenze apprese da Filippo Graviano sulla strategia stragista e, per quanto riguarda la specifica posizione dell'odierno appellante, su quanto asseritamente appreso da Cinà sul suo ruolo nella vicenda del cosiddetto papello, evidenziando che la prima dichiarazione sulle presunte confidenze ricevute dal dottor Cinà e da Filippo Graviano e del coinvolgimento di Silvio Berlusconi in merito al papello risale all'11 marzo 2016.

Un fenomeno al quale la difesa attribuisce il valore di *“una ingiustificabile progressione accusatoria del collaborante, su fatti peraltro gravissimi”*.

Un fenomeno non spiegabile - sempre in questa ottica difensiva - sul rilievo che nessuno avesse chiesto prima di interloquire su tali fatti, tanto più che questo soggetto ha riferito su episodi gravissimi e importantissimi come le stragi, allorché è stato escusso il 29 aprile 15 innanzi alla Corte di assise di Caltanissetta nell'ambito del procedimento Capaci bis.

Venendo al dettaglio delle dichiarazioni afferiscono al periodo di comune di detenzione nel carcere di Tolmezzo in cui Di Giacomo era ristretto con Cina (nel *"repartino"*) in una condizione descritta dal collaborante di assenza di ogni controllo e tale per cui questi due detenuti *“venivamo isolati dal mondo io e lui”* in assenza di nessun agente che sostasse per i controlli e per evitare che i detenuti parlassero tra di loro.

Tale versione non viene ritenuta attendibile dalla difesa rammentando che questi due soggetti erano entrambi sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis O.P. (con tutte le restrizioni del caso) e non erano inseriti nello stesso gruppo di socialità, sicché non avevano la possibilità di parlare.

Sul punto vengono rinnovare le censure per la mancata audizione a prova contraria (negata in primo grado) della dottoressa Silvia Della Branca, allora direttrice del carcere di Tolmezzo, che avrebbe potuto spiegare quali fossero i sistemi di sicurezza e di controllo apprestati dall'amministrazione penitenziaria in quelle condizioni (con riferimenti anche ai sistemi per evitare la possibilità di

comunicazione tra soggetti non appartenenti al medesimo gruppo di socialità tra cui la procedura cosiddetta di battitura delle inferriate ad opera degli agenti di polizia penitenziaria).

Si ritiene, allora, che era impossibile che Di Giacomo e Cinà si potessero scambiare oggetti dalle finestre del bagno, che era impossibile che potessero parlare per ore e soprattutto era assolutamente impossibile ed incredibile che potessero interloquire su argomenti delicatissimi, come quelli indicati dal collaboratore non trascurando, a tal fine, neppure il rischio di intercettazione ambientale o di ascolto.

Parimenti si reputa incredibile che Cinà, che in quel momento storico rischiava una condanna all'ergastolo, potesse realmente raccontare al Di Giacomo (*“che manco conosceva”*) le vicende delicatissime sul papello; una considerazione che la difesa lega anche al fatto che è stato lo stesso Di Giacomo a riferire che Cinà si sentiva i riflettori addosso, ossia una condizione che avrebbe dovuto indurlo a massima cautela e riservatezza.

In termini di *“dichiarazione più incredibilità”* è stata qualificata quella fornita collaborante, per averglielo detto il Cinà, della consegna del papello (cioè se fosse arrivato a destinazione): *“Di Giacomo ha risposto affermativamente, dapprima che lo aveva dedotto, poi, dopo varie insistenze, che glielo aveva confermato il dottor Cinà: il papello era arrivato a destinazione”*.

Una informazione che l'appellante non ritiene affatto avvalorata dal fatto che il Cinà avrebbe rivolto la battuta al Di Giacomo confortandolo dicendogli *“beh, stai tranquillo che l'ergastolo non te lo fai”* anche perché – si osserva nel gravame – il periodo di comune detenzione risale al 2006 mentre il papello (o comunque la c.d. trattativa), risalirebbe al 1992, con uno scarto di ben 14 anni.

### **Motivo nono (9°)**

*Carmelo D'Amico*

Rammentato che D'Amico ha avviato la collaborazione con la giustizia nel luglio 2014, quando era detenuto a Milano Opera, ove era sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis,

la difesa diffida delle dichiarazioni definite *“sensazionalistiche e inveritiere”* di questo soggetto.

Il riferimento è al fatto che questo dichiarante, all'inizio della sua deposizione, ha giustificato l'omissione, nel verbale reso innanzi alla Procura di Palermo per i fatti dell'odierno processo, del nominativo di alcuni importanti personaggi poiché *“aveva paura”*.

Ritenendo che le premesse da cui muove il collaborante siano fantasiose, nel dettaglio le conoscenze sulla trattativa sarebbero state apprese dal D'Amico dal codetenuto e compagno di socialità Antonino Rotolo.

Al riguardo l'atto di appello rammenta che il collaboratore ha riferito che i mandanti delle stragi di Capaci e via D'Amelio erano Andreotti e altri politici ed i servizi *“segreti i mandanti che avevano delegato il Riina”* nel senso che *“praticamente cosa nostra, i servizi segreti e questi politici volevano governare l'Italia, volevano governare l'Italia, e quindi praticamente i mandanti di questa strage, mi ha detto espressamente, che sono praticamente i servizi segreti e questi politici, Andreotti e altri politici”* aggiungendo i nomi, che prima per paura non aveva fatto, di Dell'Utri, Martelli e Mancino, indicati come coloro che avevano condotto la trattativa con Riina e Provenzano, per il tramite di Vito Ciancimino e il dottor Cinà; una trattativa alla quale avevano preso parte *“i pezzi da novanta dei ROS e pezzi da novanta della Questura e della Polizia”*.

E dopo che è emerso, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, che il papello era stato scritto a macchina, era stato scritto dal dottor Cinà, poi da Riina e poi da una donna, ecco che il collaborante ha riferito che era stato scritto addirittura da Provenzano, circostanze tutte contrastanti ed inconciliabili tra loro.

Sul ruolo del Cinà, che per quanto appreso sempre dal Rotolo era persona fidata di Salvatore Riina e Bernardo Provenzano e che era stato lui a portare l'*“ambasciata”* di Ciancimino a Provenzano e Riina, il D'Amico ha asserito che Massimo Ciancimino mentiva quando diceva che Provenzano andava a casa loro, perché il tramite era solo Cinà.



Una notizia, quest'ultima, che la difesa valorizza per saggiare il grado di conoscenze giornalistiche del D'Amico il quale ha l'ha riferito dicendo che aveva appreso la notizia giornalistica delle dichiarazioni di Massimo Ciancimino sulla frequentazione di Provenzano della casa del padre. La conferma che avesse accesso, nonostante il regime ex art. 41 bis O.P., alla stampa a tiratura nazionale e alle principali reti televisive.

La difesa sostiene che le informazioni da riferite su Antonino Cinà, sulla trattativa e sui soggetti coinvolti, seppur con grande confusione e sovrapposizione, siano state semplicemente apprese a livello mediatico, tenuto conto della grande attenzione e risonanza riservata agli odierni fatti, apparendo peraltro veramente inverosimile che Rotolo potesse fare al D'Amico questo tipo di confidenze.

Ad ogni modo, analogamente alla linea difensiva seguita con riferimento al collaborante Di Giacomo, l'appellante si duole del fatto che sia stata rigettata la prova contraria finalizzata a sentire il direttore del carcere Giacinto Siciliano, di Milano Opera, sui possibilità di dialoghi e contatti tra questi detenuti, cioè D'Amico e Rotolo, così come tra il D'Amico anche con Vincenzo Galatolo, che apparteneva a diverso gruppo di socialità, su temi di assoluto rilievo, quali i mandanti delle stragi, la preparazione di attentati a magistrati, l'indicazione di chi fosse designato a diventare il capo di cosa. Eguale rammarico si esprime per il diniego, mostrato in primo grado, rispetto alla acquisizione dei filmati delle telecamere presenti nel reparto e nell'area passeggio.

In ogni caso la difesa evidenzia che il D'Amico ha riferito che, tra le tante conversazioni non autorizzate intrattenute anche con Vincenzo Galatolo, quando erano nella stessa sezione, questi gli avrebbe detto che il figlio Vito era stato arrestato; ebbene si fa rilevare che Vito Galatolo, come da lui stesso riferito all'udienza del 7 maggio 2015, è stato arrestato il 23 giugno 2014, cioè quando il D'Amico era stato trasferito in altra sezione, da circa due mesi, per come risulta dalla documentazione.

Un elemento di contraddizione che, sempre secondo la difesa, avvalorata la tesi secondo cui questo collaboratore abbia appreso tale notizia dell'arresto, così come delle altre in merito a circostanze rilevanti in questo procedimento, attraverso i media. D'altra parte,

osserva ancora l'appellante, lo stesso Rotolo ha negato innanzi alla Corte di aver mai parlato con D'Amico, spiegando che qualsiasi conversazione poteva essere udita dal personale G.O.M. della polizia penitenziaria.

In riferimento al predetto Rotolo si sottolinea la particolarità tale per cui lo stesso, intercettato lungamente nel famoso "capanno", mentre parlava con il dottor Cinà, nell'ambito delle indagini del procedimento c.d. "*Gotha*" (la cui sentenza definitiva è stata acquisita in atti) non abbia mai fatto menzione, nel corso di questi dialoghi con il Cinà, del presunto ruolo di tramite che quest'ultimo avrebbe svolto, almeno secondo il racconto che D'Amico sostiene di aver appreso dal Rotolo in carcere.

#### **Motivo nono (10°)**

Il capito in questione viene dedicato ad alcune considerazioni generali della difesa sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia con le ricadute che si assume siano emerse con particolare riferimento alle dichiarazioni dei tre predetti "*collaboranti sopravvenuti*" Naimo, Di Giacomo e D'Amico in relazione alle conoscenze del ruolo svolto dal dottor Cinà.

Vengono in specie poste considerazioni sulla circolarità delle fonti di prova, sulle conoscenze mediatiche e sulle altre questioni sui principi di utilizzazione della chiamata in reità o correità al fine di concludere nel senso di una assenza di prova di penale responsabilità di Antonino Cinà per il reato ascrittogli, non risultando dimostrata la condotta consistente nel ruolo di tramite tra Vito Ciancimino e i vertici di cosa nostra e, in particolare, della condotta consistente nella consegna delle richieste finalizzate ad ottenere benefici di varia natura.

#### **Motivo nono (11°)**

Il motivo di gravame in oggetto attiene alla valutazione giuridica che può essere data alla condotta ascritta all'imputato Cinà, qualora ritenuta provata. L'assunto è quello secondo cui tale azione non integra la fattispecie penale che è stata contestata di cui

all'art. 338 c.p., ovvero del medesimo fatto riqualificato ex art. 289 c.p., per mancanza dell'elemento oggettivo del reato.

Si fa al riguardo osservare che l'imputato non ha posto in essere, né ha concorso a realizzare, alcun atto violento, né ha espresso in alcun modo minacce; così come, nemmeno, a tutto voler concedere, ha tenuto quella ulteriore e diversa condotta, che si ascrive agli imputati c.d. istituzionali e politici. Dunque il Cinà non si è fatto promotore di alcunché e non ha tenuto alcuna condotta determinante neppure nella fase definibile dell'istigazione.

La difesa evidenzia ancora che la posizione del Cinà non è assimilabile né a quella del versante c.d. mafioso, in quanto non ha perpetrato alcuna minaccia o atto violento, né a quello istituzionale in quanto, anche qualora si ritenesse provata la sua attività di intermediazione egli, dopo essere stato cercato, si sarebbe limitato ad effettuare la consegna di richieste senza che egli fosse in qualche modo consapevole dell'effettivo contenuto delle richieste e, soprattutto, delle finalità di tali richieste così come su chi fossero i potenziali interlocutori ed reali destinatari.

Il dottor Cinà infatti, secondo quanto ricostruito in sentenza, avrebbe consegnato il papello o comunque si sarebbe fatto latore di richieste provenienti da Riina a Vito Ciancimino, ossia quella condotta di “trattativa” che, secondo l’indirizzo racchiuso nella stessa impostazione accusatoria, non costituisce, in sé, oggetto di una contestazione di reato; l’inoltro del papello o comunque di richieste (e cioè proprio la condotta che viene contestata a Cinà) non costituisce, *ex sé*, uno dei momenti esecutivi di una minaccia penalmente rilevante.

Per i motivi così riassunti la difesa chiede l’assoluzione dal reato di cui all'art. 338 c.p. per mancanza dell'elemento oggettivo.

### **Motivo nono (12°)**

La condotta ascritta Cinà, anche qualora ritenuta provata nei termini indicati in sentenza, non costituisce comunque reato, mancando l'elemento soggettivo richiesto

dalla fattispecie penale di cui all'art. 338 c.p. ovvero del medesimo fatto riqualificato ex art. 289 c.p.

A tal fine l'appellante focalizza l'attenzione sulla natura giuridica del reato di cui all'art. 338 c.p., che è un reato a dolo specifico in cui lo scopo che l'agente deve porsi è quello di impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o di turbare comunque, l'attività del corpo politico, che, secondo i Giudici di prime cure, ricomprende anche il governo. Affinché possa configurarsi la fattispecie penale in esame, è necessario che il fine fosse quello di interferire sul governo cioè che Cinà avesse, in altre parole, la coscienza e volontà di agevolare la minaccia al governo. Un elemento soggettivo del reato che non si ritiene dimostrato dall'istruttoria dibattimentale, tanto più che, sempre la difesa, rievocando il narrato di Lipari, ritiene che sia emerso piuttosto che l'imputato avesse inteso l'instaurazione di determinati contatti per finalità ben diverse da quelle contemplate dal reato contestato, ovvero la cattura di Salvatore Riina.

Un elemento soggettivo che non può evincersi dalle dichiarazioni di Rosario Naimo (laddove ha riferito che *"Riina gli chiese di intervenire su Cinà per dissuaderlo dalla sua intenzione di trasferirsi in America essendo in quel momento la sua presenza importante per ottenere qualche beneficio per i detenuti"*) poiché, a prescindere dalle doglianze difensive circa l'inutilizzabilità delle tardive dichiarazioni del Naimo, per i motivi sopra illustrati, non emerge comunque la consapevolezza da parte del Cinà dei motivi sottesi all'inoltro delle richieste.

### **Motivo decimo**

La Corte di assise avrebbe comunque dovuto ritenere la condotta del Cinà non sussumibile nell'art. 338 c.p. bensì in quella prevista dall'articolo 289 c.p. nella formulazione vigente nel 1992 e oggi abrogata.

Per sostenere la superiore tesi vengono sviluppati degli articolari argomenti giuridici così sintetizzabili.

### ***Corpo politico***

Anzitutto la problematica di individuare o meno il Governo della Repubblica come "Corpo politico" ex art. 338 c.p. Sul punto la difesa contesta la interpretazione seguita dai primi giudici ritenendo che nella nozione di "Corpi politici" non rientrino né il Governo, né le assemblee legislative, quelle regionali e la Corte costituzionale, che godono di autonoma tutela nei limiti di quanto previsto dall'art. 289 c.p.

A sostegno di tale lettura esegetica vengono richiamati i lavori preparatori al "nuovo" codice penale del 1930 così come il fatto che, laddove il legislatore ha inteso fornire apposita tutela al Governo della Repubblica, ne ha fatto esplicita menzione citandolo fra i soggetti passivi del reato e non ricorrendo a nozioni generiche, quali quella di "Corpo politico"; così ad esempio nell'art. 289 c.p. ma anche per l'art. 290 e 280 bis nonché nelle abrogate disposizioni di cui agli artt. 281 e 282 c.p.

Ma che il Governo non sia incluso tra i Corpi politici dell'art. 338 c.p. è comunque orientamento pacifico della dottrina penalistica, come ben evidenziato dalla difesa dell'imputato Dell'Utri, nella memoria appresso richiamata (che fa riferimento ad un elenco di autorevoli giuristi quali Vincenzo Manzini, Francesco Antolisei, Antonio Pagliaro, Mario Romano, Giovanni Fiandaca ed Enzo Musco ed ancora Carlo F. Grosso).

### ***La sentenza resa in data 18 maggio 2005 n. 32869 dalla Corte di Cassazione Sezione VI penale.***

Questo precedente della Suprema Corte viene richiamato, nella sentenza di primo grado, sia al fine di ricomprendere il Governo della Repubblica all'interno del "Corpo politici" espressamente menzionato dall'art. 338 c.p. sia per escludere che potesse trovare applicazione l'art. 289 c.p. nel testo allora vigente.

L'assunto in questione perorato con la decisione di condanna non viene ritenuto condivisibile dall'appellante.

Non solo, si sottolinea che si tratta dell'unico precedente giurisprudenziale contrario ad un granitico e consolidato orientamento dottrinario, ma soprattutto si evidenzia che la valutazione della Corte di Cassazione è avvenuta incidentalmente e nell'ambito di una pronuncia che per quasi tutta la sua motivazione si dedicava ad altro: se è configurabile il reato di cui all'art. 338 c.p. nei casi in cui il soggetto passivo non sia un organo collegiale.

Ritenendo che solo questo era il tema di diritto all'attenzione della Cassazione e, non anche, quello dell'inserimento del Governo nel novero dei "*corpi politici*", si evidenzia che la costituzione in collegio è condizione inderogabile per la configurazione del reato di cui all'art. 338.

Incidentalmente, in maniera del tutto disancorata rispetto a quello che era il principio di diritto oggetto di accertamento in quella pronuncia, viene poi citato il Governo, al pari del Parlamento e delle assemblee regionali fra gli organismi che svolgono una funzione politica e che possono pertanto essere ricompresi nel concetto di corpo "*purché il fatto - se configurabile - non realizzi l'ipotesi di reato prevista dall'art. 289 c.p.*".

Da queste premesse si ritiene evidente che la Cassazione non abbia direttamente affrontato, nella pronuncia in questione, il tema che forma oggetto del presente giudizio risultando pertanto la valorizzazione della stessa, avvenuta in primo grado, del tutto inaccettabile in chiave motivazionale.

#### ***L'art. 289 c.p.***

Rievocando ancora i contenuti dei lavori preparatori del codice penale, si ritiene che dall'esame dell'art. 289 c.p. si possa affermare come il Governo della Repubblica (contrariamente a quanto affermato in sentenza) non rientri tra i soggetti passivi di cui all'art. 338 c.p. Una soluzione esegetica alla quale la difesa perviene dal raffronto di queste due norme analizzando l'art. 289 citato, nel testo ante riforma del 2006; raffrontando i testi dell'epoca di queste disposizioni, la difesa sostiene che la volontà del legislatore fosse quindi chiara nel senso che solo all'art. 289 era riservata

la tutela del Governo che non andava quindi ricompreso nella nozione di «Corpo politico, amministrativo e giudiziario».

Quindi, tenendo conto dell'epoca dei fatti oggetto di contestazione, la “tutela” del Governo da condotte di turbativa di funzioni rientrava nella fattispecie di cui all'art. 289 n. 2 c.p.; d'altro canto appare ulteriormente tranciante la circostanza che l'art. 289 c.p. si colloca fra i reati contro la personalità dello Stato, mentre l'art. 338 fra i delitti dei privati contro la pubblica amministrazione.

Rispetto a questo assetto normativo non viene ritenuto condivisibile - sempre dall'appellante - quel ragionamento sviluppato in sentenza secondo cui con le modifiche normative successivamente intervenute sarebbe applicabile la disposizione di cui all'art. 388 c.p..

Questa esegesi collide con il principio di cui art. 2 c.p., cioè occorre verificare se sia intervenuta una abrogazione o modificazione della legge nel tempo, decidendo, in tale ultima ipotesi, quale norma applicare secondo l'ineludibile criterio del *favor rei*.

Secondo la difesa con la riforma della legge 85/2006 il legislatore ha stabilito di limitare la sfera di illiceità penale dell'art. 289, circoscrivendola alla sola commissione di atti violenti volti ad impedire l'esercizio delle attribuzioni del Governo, riducendo consequenzialmente la pena rispetto alla norma previgente.

Dunque, contrariamente a quanto sostenuto secondo l'accusa, nessun fenomeno di riespansione dell'art. 338 c.p. all'interno del quale dovrebbe ricomprendersi ogni condotta volta a turbare e/o impedire l'attività di Governo attraverso minacce.

Una operazione quest'ultima che, sottolinea ancora la difesa, tende, di fatto, a far rivivere una norma abrogata (ossia l'ultimo comma dell'articolo 289 c.p.), generando peraltro degli effetti paradossali: qualora la condotta di turbativa con minaccia ricadesse nell'ambito dell'art. 338 c.p. si verificherebbe l'assurdo per cui la condotta impeditiva commessa con violenza (che continua a ricadere nell'ambito del vigente art. 289 c.p.) sarebbe punita meno gravemente di quella posta in essere senza alcuna violenza.

Insistendo nel senso di ritenere che la soppressione, nel testo vigente, del secondo comma dell'art. 289 corrispondeva ad un chiaro intento abrogativo, viene censurata la diversa soluzione esegetica seguita dalla Corte di Assise che avrebbe anche errato nel considerare il trattamento sanzionatorio del testo previgente dell'art. 289 (tale la norma, contrariamente a quanto affermato in sentenza, attribuiva maggiore gravità al compimento di atti violenti ai danni del Governo rispetto alla diversa condotta disciplinata dall'art. 338 c.p.; sempre l'originaria previsione dell'art. 289 n. 2 c.p., in vigore al 1992, prevedeva una pena più mite rispetto alla diversa fattispecie afferente ai corpi politici disciplinata dall'art. 338 c.p.).

In sostanza si sostiene che con la modifica normativa introdotta nel 2006 è stato semplicemente abrogato il turbamento delle istituzioni originariamente sanzionato dal secondo comma dell'art. 289.

### ***Collegialità dell'Organo politico***

Il destinatario della minaccia, anche ai sensi dell'art. 338 c.p., deve essere comunque il corpo politico nella sua collegialità e non un singolo rappresentante. A sostegno di tale assunto la difesa, oltre a rievocare la dottrina richiamata nella sentenza della Cassazione sopra ricordata nonché il testo della L. n. 105 del 3.7.2017 che ha (di recente) esteso la portata della fattispecie di cui all'art. 338 anche al caso in cui le violenze o le minacce siano rivolte ai singoli componenti di un corpo politico, amministrativo o giudiziario; la modifica in questione non può retroagire a fatti commessi in epoca antecedente, per ostacolo dell'art. 2 co. 1 c.p.

Che la minaccia, di cui si parla in questo processo, sia stata diretta a turbare la regolare attività del Governo nella sua interezza è ritenuto un ulteriore passaggio che non risulta supportato da alcun argomento probatorio; viene ribadito come non vi sia prova agli atti che un qualche componente del Governo sia stato raggiunto dalla minaccia e, *a fortiori*, che sia stata turbata la regolare attività dell'organo nella sua collegialità.

Di contro, il ragionamento che caratterizza sul punto la sentenza impugnata viene ritenuto inaccettabile, nella misura in cui si ritiene “*configurabile il reato in esame anche quando la minaccia, seppure indirizzata nei confronti di un solo componente*



*dell'organo collegiale non in presenza dello stesso organo collegiale riunito, sia, però, diretta a minacciare l'intero organo collegiale allo scopo di impedirne o turbarne l'attività”.*

L'erroneità di tale affermazione viene ricavata dalle numerose e convergenti pronunzie di merito e di legittimità secondo cui - insiste la difesa - fino all'intervento additivo del legislatore nel 2017 il destinatario della minaccia doveva essere il corpo politico nella sua collegialità e non un singolo rappresentante.

***Lo scopo della minaccia.***

Si muove dal dato letterale della norma è chiaro secondo cui lo scopo è da individuare nell'impedire in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività del destinatario.

Al riguardo si sostiene che l'istruttoria dibattimentale ha consegnato molte altre spiegazioni alternative degli scopi perseguiti da cosa nostra nel momento in cui ha dato impulso alle prime condotte di attuazione della strategia di minaccia. Gli altri scopi, già delineati nel 1991, che questa strategia poteva sottendere, e che sono stati riferiti da diversi collaboratori di giustizia; degli altri scopi, che la stessa difesa definisce *“molto più logici e plausibili di quello di voler influire sulle scelte del Governo”*, sono: a) la vendetta; b) indurre la vecchia classe politica a farsi da parte; b) eliminare dei nemici pericolosi, ossia delle figure istituzionali che già avevano duramente colpito le attività di cosa nostra (come nei casi di Falcone, Borsellino e del maresciallo Guazzelli). Queste tre ipotesi ricostruttive dello scopo in ragione del quale cosa nostra ha commesso le stragi di Capaci, di via D'Amelio e gli omicidi del maresciallo Guazzelli, dell'Onorevole Lima ecc., vengono ritenute dallo stesso appellante *“estremamente più plausibili e realistiche dell'ipotesi, indimostrata e del tutto congetturale, secondo cui lo scopo sarebbe stato quello di influire sulle scelte del Governo”*.

Al riguardo si sottolinea come sia mancata una analisi per considerare se tali attentati, all'epoca in cui sono stati commessi, fossero davvero oggettivamente tali da poter condizionare il Governo, annullandone o turbandone l'attività.

Al riguardo la difesa richiama il verbale della Commissione Affari Costituzionali del 20 marzo 1992 in cui si è proceduto all'audizione del ministro Scotti.

E si aggiunge, ancora, che se lo scopo di cosa nostra fosse stato realmente quello di turbare l'esercizio delle attività governative attraverso la minaccia costituita da attentati, non si comprende allora come mai gli attentati non vennero fermati nel 1992, in pieno dialogo quindi, ma anzi continuarono con l'omicidio Lizzio alla fine del mese di luglio, con l'omicidio Salvo e con l'attentato al dottor Germanà a settembre e poi ancora con i tragici eventi del 1993.

### **Motivo undicesimo**

In linea subordinata, ove dovesse essere confermata l'applicazione al caso di specie dell'art. 338 c.p., si eccepisce l'illegittimità costituzionale dello stesso con riguardo all'irrazionalità del trattamento sanzionatorio più grave previsto da tale norma rispetto a quello di cui all'art. 289 c.p. nell'attuale formulazione.

Si fa al riguardo riferimento alla palese irragionevolezza del maggior carico sanzionatorio dell'art. 338 c.p. che determina la violazione degli artt. 3 e 27 della costituzione: adottando l'interpretazione dell'art. 338 accolta in sentenza ne deriva che la minaccia al Governo tesa al turbamento delle sue funzioni sarebbe punita più severamente rispetto all'ipotesi - assai più grave- di violenza dello stesso "corpo" preordinata ad impedirne l'esercizio delle funzioni (compresa per l'appunto dall'art. 289 c.p.).

Da ciò discende una palese violazione del principio di proporzione fra gravità dell'offesa al bene giuridico e risposta sanzionatoria che rende l'interpretazione offerta non in linea con il dettato costituzionale.

### **Motivo dodicesimo**

La Corte di Assise non avrebbe comunque dovuto riconoscere la sussistenza delle aggravanti a effetto speciale e comuni ravvisate a carico del Cinà: art. 338 c.p.p.

aggravato dalle circostanze, ad effetto speciale, previste dall'art. 339 co. 2 c.p. e dall'art. 7 d.l. 152/91.

***L'aggravante di cui all'art. 339 co. 2 c.p.***, che comporta un aumento della pena edittale sino ad anni 15 di reclusione, ricorre se la violenza o minaccia è commessa da più di dieci persone riunite secondo una locuzione che la giurisprudenza di legittimità riconnette al fatto che i concorrenti *“siano insieme presenti in più di dieci sul luogo e nel momento in cui la violenza, viene perpetrata”*.

Nel caso di specie non vie è prova che almeno dieci persone abbiano usato minaccia al Governo, o ad un suo rappresentante, contemporaneamente e contestualmente, ossia nel medesimo contesto spazio temporale.

Sul punto la difesa non ritiene condivisibile la valutazione di senso diverso effettuata in sentenza cioè quella secondo cui, poiché la minaccia al Governo era stata deliberata dalla Commissione regionale di cosa nostra, dovrebbe ritenersi assodato che al reato avrebbero partecipato più di dieci persone.

La difesa riconnette al numero di persone nel momento in cui viene esteriorizzata la minaccia ad implementare il *metus* che dalla stessa deriva e quindi la valenza intimidatoria nei confronti della persona offesa.

***L'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91.***

Si contesta l'operatività di detta circostanza aggravante in capo all'imputato fondata sull'acclarata appartenenza dello stesso a Cosa Nostra e dal fatto che l'appellante avrebbe *“agito in nome e per conto del capo assoluto dell'organizzazione mafiosa, Salvatore Riina”*.

Si contesta che la posizione del Cinà sia assimilabile agli altri imputati "mafiosi" (ossia Riina, Provenzano, Brusca e Bagarella), poiché il Cinà: non è stato autore di alcuna minaccia esplicita, bensì, avrebbe svolto un ruolo di intermediario; è stato contattato da terzi e si sarebbe limitato a trasferire delle richieste; non ha mai, ad alcun titolo, partecipato alle iniziative stragiste, ossia a quell'attacco frontale alle istituzioni.

### **Motivo tredicesimo**

La Corte di assise non avrebbe comunque dovuto riconoscere nemmeno la sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n. 2 c.p.; e sul punto la difesa sviluppa delle motivazioni sulle quali fa leva per escludere la circostanza aggravante teleologica.

### **Motivo quattordicesimo**

Viene eccepita la prescrizione del reato sulla scorta della chiesta esclusione delle aggravanti. Peraltro si osserva che la condotta contestata al Cinà si sarebbe esaurita al momento dei contatti con Vito Ciancimino o, al più tardi, con il suo arresto nel dicembre del 1992.

Ancor più si ritiene che la prescrizione sia maturata in riferimento alla qualificazione sopra proposta dell'art. 289 co. 2 c.p. di cui al testo previgente alla riforma del 2006.

### **Motivo quindicesimo**

La Corte non avrebbe dovuto riconoscere alcun danno nei riguardi delle parti civili costituite o, in subordine, liquidare il danno in misura inferiore.

Al riguardo si evidenzia gli enti e le associazioni costituitesi parti civili non potevano ritenersi direttamente ed immediatamente danneggiati dalla condotta asseritamene posta in essere dal dottor Cinà; si sostiene che il danno è stato sostanzialmente presunto, senz'alcun concreto accertamento.

\*\*\*

## **Atto di appello nell'interesse di Leoluca Bagarella (avv. Cianferoni)**

### **I) Questione del *bis in idem* – Richiesta di pronuncia di sentenza ex art. 129 c.p.p., per duplicità di giudizio sugli stessi fatti.**

Al fine di evidenziare “*la forte anomia costituita da questo processo*” la difesa eccepisce in via preliminare il *bis in idem* in riferimento alle condanne subite dal Bagarella con la sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta (processo per la strage di Capaci) e con la sentenza Corte di Assise di Appello di Firenze, ritenendo evidente che le condotte qui contestate, ove sussistenti, sarebbero coperte dal giudicio e il presente processo costituisce una replica dei processi sopra detti, nei quali viene contestato (specie nelle imputazioni di cui Corte di Assise di Appello di Firenze) tanto l’aggravante ex art. 7 d.l. 152/91 che l’aggravante ex art. 1 d.l. 625/79 (finalità di terrorismo).

Invocando il principio del reato complesso – art. 84 c.p. – questi “fatti”, ove sussistenti, sarebbero compresi in quelli di cui alle sopra richiamate pronunce.

A sostegno di tale assunto la difesa richiama la Corte Cost., sentenza n. 200/16, e la dimensione naturalistica del “fatto-reato”, che ha una caratteristica più netta e completa. Si ritiene, infatti, che gli attentati di Capaci di via D’Amelio e poi di Firenze-Roma-Milano, recassero in sé quelle finalità estorsiva oggi autonomamente contestata ex art. 338-339 c.p.

Quantomeno si eccepisce il *ne bis in idem* per i fatti precedenti al programmato attentato all’Olimpico, verificando cosa resti di penalmente rilevante; se, difatti, la condotta è stata identica fino al gennaio 1994, “*intanto che lo si dichiara*”, cioè si sollecita una declaratoria di improcedibilità in tal senso almeno fino a gennaio 1994 (trattandosi di reato continuato, dunque tale da poter essere valutato in modo frazionato).

## **II) Reiterazione della questione di competenza territoriale – funzionale ex art. 11 c.p.p.**

Viene rammentato che la difesa Mori ha sollevato questione di competenza ex art. 12 c.p.p. rigettata dalla Corte di Assise secondo una soluzione non condivisa dall'appellante Bagarella.

Lo stesso capo di imputazione richiama le stragi (Capaci e Via D'Amelio) così che, ex art. 11 c.p.p., la competenza dovrebbe essere individuata presso Caltanissetta, secondo la *perpetuatio jurisdictionis* rispetto alle sentenze emesse per Capaci e Via D'Amelio, tra l'altro.

E si contesta anche il passaggio della decisione di primo grado dove si sostiene la mancanza di connessione tra i fatti di Via D'Amelio e la imputazione di cui al presente processo, secondo una valutazione che la difesa del Bagarella giudica erronea, posto che l'attentato di Via D'Amelio è perfino descritto nel capo di imputazione.

Una decisione ritenuta anche contraddittoria nella misura in cui per il delitto Borsellino prima si dice che la competenza va esaminata alla luce delle sola imputazione e poi invece si “spiega” che tale connessione non vi era perché Borsellino fu elemento per impedirgli di attivarsi per “*bloccare la trattativa*”; così affermando sarebbe invece dimostrata la connessione ex art. 12 lett. b) c.p.p. e, quindi, ex art. 11 c.p.p., la causa doveva farsi a Caltanissetta; in tal senso, la difesa insiste nell'eccezione.

## **III) Nullità della udienza del 28.10.014 per mancata possibilità di partecipare dell'imputato, in qualunque maniera. Violazione delle norme di cui agli art. 178 lett. c) c.p.p. e art. 6 CEDU. Impugnazione delle ordinanze 25/9/14 e 9/10/14**

Viene impugnata la ordinanza con la quale la Corte di Assise di Palermo ha rigettato la richiesta dell'imputato (Riina, ma la questione qui si pone parimenti per Bagarella) di partecipare, in videoconferenza, alla udienza istruttoria nella quale veniva esaminato il Presidente della Repubblica Napolitano (udienza 28.10.014). Rievocando il diritto costituzionale dell'imputato a partecipare al processo (salvo che non venga espulso dall'aula) si contesta che non si sia attivato almeno il sistema di videoconferenza.

La soluzione adottata dai giudici di primo grado, cioè quella di estendere la portata applicativa dell'art. 502 c.p.p., è stata, allora, del tutto irrazionale, oltre che assunta in violazione dell'art. 111 comma 1 Cost e art. 6 CEDU, e si fa anche notare che la norma *de qua* (art.502 citato) prevede al secondo comma la possibilità per l'imputato di partecipare alla formazione della prova, senza possibilità di rigetto della richiesta.

La difesa non ritiene pertinente il riferimento alla immunità della sede perorata secondo una motivazione giudicata contraddittoria: prima argomentando sull'inviolabilità del domicilio, poi negando in senso assoluto la possibilità anche di una videoconferenza e poi, ancora, ipotizzando che comunque per fare accedere gli imputati si doveva violare la immunità del Quirinale, poi ancora ignorando che proprio per l'esame del Presidente della Repubblica è previsto che l'esame si svolga nelle forme ordinarie.

Ribadendo con forza il diritto dell'imputato a partecipare davanti al giudice alla formazione della prova, si eccepisce dunque la violazione delle norme di cui all'art. 178 lett. c) c.p.p., con nullità della udienza del 28.10.014, delle successive e della sentenza appellata.

#### **IV) – Nel merito, richiesta di assoluzione dell'imputato Leoluca Bagarella, perché il fatto non sussiste.**

Muovendo dalla motivazione della sentenza di primo grado, definita elefantiaca, dichiaratamente enciclopedica, replicativa delle sentenze di Caltanissetta e soprattutto di Firenze, si contesta il fatto che la Corte di Assise di Palermo si sia impegnata in un'opera non giurisdicente ma di tipo storico-politico, giungendo ad una pronuncia confusa all'esito di un processo definito dall'appellante altrettanto confuso.

Si eccepisce che Leoluca Bagarella non abbia svolto alcuna "trattativa" di sorta ed il nome di questo imputato sarebbe stato "usato" per portare avanti una tesi tra il giudiziario ed il politico.

A favore della assoluzione si indicano essenzialmente due ragioni:

in primo luogo Bagarella è un soldato semplice in cosa nostra; questo dicono plurime pronunce;

di Bagarella non si parla mai nella fase iniziale della vicenda; anzi egli è estraneo alla strage di Via D'Amelio.

E, sempre a sostegno di questa ricostruzione, si fa anche notare che fin quando Riina era libero il Bagarella non ha mai avuto voce in capitolo, per posizione di soldato semplice; catturato il Riina, Bagarella è rimasto soldato semplice ed in modo del tutto arbitrariamente si assume in sentenza che costui con Brusca avrebbe portato avanti con Vittorio Mangano “e ancora con Marcello Dell'Utri” il “proposito criminoso di ricattare lo Stato”.

Viene rievoca, a tal fine, la sentenza di Firenze che dà conto della partecipazione di Bagarella alle stragi del 1993, ma sempre nella determinazione di un “piano stragista” in una “prova di forza”, non in una logica di trattativa. Quello che a Firenze fu mera descrizione di un post-factum privo in sé di penale rilevanza diversa dalla partecipazione associativa (cioè la vicenda Mangano), in questo processo è stato fatto diventare condotta dimostrativa di autonoma valenza penale.

Tuttavia la difesa obietta che occorre dimostrare tale condotta, riconoscerla provata; un risultato che - sempre per la difesa - non è stato raggiunto.

Né la prova di tale partecipazione del Bagarella può ricavarsi dalle intercettazioni a carico del Riina dell'Agosto 2013, dal momento che per l'appellante il Riina riferiva dati appresi nel corso dei processi (“comu sacciu”) sempre dichiarandosi estraneo alle stragi del 1993.

Dopo il suo arresto (del 15.01.1993) Riina è stato isolato dal mondo civile, ha trascorso nove anni in isolamento carcerario, sicché, sempre per la difesa del Bagarella, non è possibile trarre dalle intercettazioni (parziali) sopra dette il benché minimo elemento di sostegno alla ipotesi di accusa.

Viene definito un “falso storico” quello di fare del Riina un “trattativista”.

Si reputa frutto di una rappresentazione aberrante quella secondo cui Riina poteva veicolare al Bagarella messaggi tramite la moglie (sorella dell'appellante) dal momento che, sostiene sempre la difesa, non una sola parola nella “indagine permanente” a carico del nucleo familiare Riina, dal 15/1/93 al 17/11/017, autorizza una simile



illazione.

Facendo riferimento alla frase del “cartello appeso al collo” di Provenzano, si fa notare che questa espressione era stata riferita da Brusca nel processo di Firenze nel 1997 e ancora riportata in tutte le sentenze, perfino riferita nel processo a carico del Riina (per le stragi del 1993) svoltosi tra il 1999 e il 2001; ciò a dimostrazione che il Riina, quando intercettato, ha riferito di fatti appresi nei processi.

Ma in merito alla posizione del Bagarella si deve dimostrarne il concorso in una attività di minaccia al Governo.

Al riguardo si fa riferimento alla figura di del Presidente della Repubblica Scalfaro (che con Parisi doveva essere dalla parte dei trattativisti) e come soggetto che si opponeva a Berlusconi, descritto come sicuro riferimento politico di Cosa Nostra (mai però imputato di questo).

E la difesa si interroga, allora, se Bagarella abbia agito (secondo l'accusa) in concorso con Scalfaro oppure con la opposizione di Scalfaro; concludendo nel senso che il ragionamento si perde nell'ipotetico e nella valorizzazione di congetture e opinioni (prive di rilevanza penale).

Ritornando al contenuto delle intercettazioni nei confronti del detenuto Riina, si sostiene che non viene provato il concorso del Bagarella nel contestato reato, rievocando l'intercettazione del 12/8/13 nella quale lo stesso Riina espressamente escludeva di avere mai trattato con le Istituzioni e di essere stato se mai Provenzano a trattare (*“ni ficiru na marionetta puru iddi”*); l'appellante Bagarella compare quale esecutore di reati (la strage di Capaci), non mai come incaricato di trattare.

Sempre secondo l'assunto difensivo, si tratta di intercettazioni meramente replicative di dati processuali noti, esplicative di una storia personale da parte di un uomo ormai giunto in prossimità della morte, quale era allora il Riina.

Ma né l'appellante né altri soggetti vengono indicati dal Riina quali partecipi di un disegno di pressione “sinallagmatica” di un progetto estorsivo, potendosi individuare, semmai, una azione in opposizione bellica, dunque in assenza di una opera coordinata di pressione verso l'ottenimento di benefici per il tramite di Carabinieri e/o Politici.

Se è vero che l'appellante è stato condannato per la Strage di Capaci e per quelle di Firenze-Roma-Milano, è da rilevare il ruolo meramente esecutivo che egli ha avuto; analogamente, per la condanna della Corte di Assise di Firenze, si rileva che nessuna "pseudo-Trattativa" fu evidenziata in detta pronuncia.

Per la "prima parte" della condotta, ovvero quella degli anni 1991/1992, Bagarella è del tutto assente, e tuttavia la difesa si duole del fatto che l'appellata sentenza non abbia considerato questo elemento; Bagarella, non solo è rimasto estraneo, ma addirittura fortemente contrario ai rapporti con Bellini Paolo intrattenuti da Brusca e Gioè nel 1991/92 fino a marzo; tuttavia viene coinvolto nella motivazione dell'appellata sentenza anche in questa parte di condotta.

Si fa in proposito notare che Bagarella si trova imputato essenzialmente per le dichiarazioni di Brusca Giovanni, dichiarazioni stigmatizzate dalla difesa come delle congetture da esso Brusca effettuate all'esito della lettura di un articolo su L'Espresso nel 1994, a proposito delle possibili pressioni su Berlusconi.

E l'appellante si duole del fatto che Brusca abbia mutato versione più volte, secondo un'inaffidabile dinamica narrativa ignorata nella sentenza di primo grado.

Dell'Utri è stato assolto dall'ipotesi di concorso in associazione mafiosa per condotte successive al 1992, ma anche questo dato viene ignorato nella decisione che tratta la posizione di Bagarella, ritenuto in rapporti con Dell'Utri "come se niente fosse", nel periodo di interesse, il tutto - sempre per la difesa appellante - senza il minimo riscontro.

Ci si duole del fatto che le dichiarazioni accusatorie di Brusca rese nel 2013 non siano state confrontate con quelle già rese dallo stesso dichiarante a Caltanissetta ed a Firenze.

Viene posto in risalto che Brusca ha ri-parlato in questo processo, dopo circa 17 anni, di dichiarazioni, riflessioni, consulenze e ragionamenti, senza che tutto ciò sia stato valutato in tema di stratificazione e di progressioni accusatorie.

E si insiste anche sul fatto che Brusca si sia inventato (letteralmente) la questione del "settimanale L'Espresso", e del ruolo di Dell'Utri.

Ciò posto, la difesa fa anche osservare che, in dibattimento, i contenuti accusatorii di Brusca verso Bagarella siano diminuiti, fin quasi ad azzerarsi. Del resto, sul ruolo Mangano/Dell'Utri, come soggetti in contatto con Bagarella, la tesi accusatoria viene smentita dal collaboratore Francesco La Marca, del mandamento mafioso di Porta Nuova (lo stesso di Mangano Vittorio), con una prova ritenuta (dalla difesa appellante) decisiva e che si assume sia stata oggetto di travisamento nell'ambito della decisione impugnata.

Quanto, poi, alle dichiarazioni di Massimo Ciancimino, la difesa ritiene che, mentre per la Autorità giudiziaria di Caltanissetta si è davanti a un premeditato calunniatore sistematico, qui a Palermo, rilevata la calunnia contro De Gennaro, lo si sostiene, malgrado questo, come un dichiarante che nulla dice di direttamente riferito alla posizione del Bagarella.

La difesa critica le dichiarazioni Ciancimino, sostenendo che l'intento di costui sia stato quello di recuperare i denari (circa 60 miliardi) già di proprietà (illecita, ben inteso) del padre, nell'obiettivo di far avere a Vito Ciancimino il passaporto e poi, con esso, la possibilità di recuperare detto capitale.

In merito a Cannella Tullio, l'appellante rileva che costui si è limitato a descrivere le riflessioni del Bagarella circa "Sicilia Libera" e nulla di concluso e concreto descrive in proposito.

In merito al Lipari, la difesa eccepisce la completa fallacia delle sue dichiarazioni, non spendibili a sostegno della colpevolezza dell'appellante Bagarella.

L'appellata sentenza viene giudicata anche contraddittoria, nella misura in cui attribuisce al Bagarella una condotta di condizionamento verso il Governo Berlusconi quando invece, storicamente, quello che è emerso è un'attività politica con provvedimenti durissimi contro gli imputati e i detenuti per imputazione ex art.416 bis c.p. presi dai Governi Berlusconi; una avversione concreta al crimine organizzato, da parte dei Governi Berlusconi.

La difesa si duole del fatto che la Corte di Assise di primo grado non abbia adeguatamente considerato la memoria resa dal Bagarella, per le circostanze in essa

allegate.

Sulla scorta delle considerazioni fin qui sintetizzate, compiutamente espresse nell'atto di appello, si chiede che l'imputato Bagarella venga assolto con ampia formula.

**V) Violazione di legge penale – La norma penale da applicarsi era l'art. 289 c.p. (nella formulazione vigente p.t.) e non l'art. 338 c.p. – Richiesta in ipotesi di applicazione della prescrizione.**

La norma penale "corretta" viene individuata dalla difesa in quella di cui all'art. 289 c.p. e non quella di cui all'art.338 aggravato.

A tal proposito si rammenta, tra l'altro, che con L.105/17 è stata modificata la norma di cui all'art.338 c.p., rendendola il più calzante possibile per la imputazione di questo processo.

Si ricorda però che nel diritto penale vige il principio di irretroattività della norma penale sfavorevole, e, poiché la riforma *de qua* introduce una condotta aggiuntiva da incriminare, è certamente da considerare la formulazione oggi vigente dell'art. 338 c.p. come norma penale sfavorevole.

Richiamando anche la dottrina, si fa notare che tale riforma innovativa ed introduttiva di condotte prima non sanzionate ha avuto la finalità di tutela delle Amministrazioni Locali contro le minacce provenienti dalle cosche mafiose; ossia un ambito non conforme alla situazione del presente processo.

Nella formulazione del 1992 la norma di cui all'art. 289 c.p. - quella correttamente da seguire per l'appellante - prevedeva una sanzione di entità tale per cui il reato deve considerarsi prescritto e, anche in tal senso, la difesa conclude.

**VI) Violazione di legge penale – Insussistenza della circostanza aggravante ex art. 339 c.p. – Conseguente prescrizione della vicenda.**

Viene contestata anche l'aggravante riferita al numero delle persone riunite, ponendo in connessione questa questione anche con la tematica del *bis in idem*, per gli episodi di strage che non possono essere sanzionati due volte; dall'esclusione dell'aggravante,

deriva la prescrizione del reato.

Per tali motivi, si conclude affinché la Corte di Assise di Appello di Palermo, in riforma della Sentenza Corte Assise Palermo del 20/4/018, dep. Il 19/7/018 voglia:

Dichiarare in rito la nullità della udienza del 28/10/14, e di ogni atto ad essa conseguente, compresa la Sentenza, ordinando la restituzione degli atti alla Corte di Assise, per il rinnovo del processo;

Nel merito, prioritariamente rispetto alla questione di nullità sopra posta, assolvere l'imputato Leoluca Bagarella, perché il fatto non sussiste;

In ipotesi, nel merito, riconoscere la sussistenza del *bis in idem* e pronunciare sentenza di non doversi procedere.

Ancora, in ipotesi, qualificare la condotta imputata secondo la norma di cui all'art.289 c.p. e dichiarare pertanto prescritto il reato.

Ancora in ipotesi, riconoscere insussistente la aggravante ex art.339 c.p. e, per l'effetto, riconoscere prescritto il reato.

### **Atto di appello nell'interesse di Leoluca BAGARELLA (avv. Anania)**

Nell'atto di appello in questione vengono riproposte molte delle tematiche già scrutinate dall'avv. Cianferoni, co-difensore del Bagarella, sicché, per ragioni di sintesi ed al fine di evitare duplicazioni espositive, si procederà di seguito ad enumerare i dati salienti non racchiusi nell'atto di gravame più sopra esaminato.

Nel primo motivo, nel contestare la sentenza di primo grado (definita: destituita di fondamento e meritevole di riforma), si rievocano altre situazioni italiane ed anche estere nelle quali gli Stati sono scesi a patti giungendo a "trattare", senza che ciò possa avere connotazioni negative sotto il profilo della rilevanza penale delle relative condotte.

In merito ai collaboratori di giustizia (definiti una fonte di prova "squalificata") viene espressa una serrata critica, ritenendo che gli stessi abbiano assunto informazioni dopo la risonanza mediatica dei processi che si sono svolti in diverse sedi per le stragi ed anche a carico di Mori, Obinu ed altri; l'assunto è quello che questi collaboratori

abbiano letto gli atti e comunque che siano stati a contatto con altri detenuti, facendo anche socialità assieme, così carpando le informazioni sui fatti di interesse trasfuse poi nel processo.

Valorizzando l'importanza che in questo processo assumono i riferimenti temporali, la difesa sostiene che sulle date (cioè sulla datazione degli eventi) i collaboratori non siano stati precisi, con differenze nel narrare gli episodi anche di mesi e qualche volta anche di anni; delle discrasie che - sempre per l'appellante - evidenziano dei profili di criticità nonché la circolarità della prova.

Riguardo alla costituzione del partito di Forza Italia, la difesa descrive le aspettative di diversi milioni di italiani che ebbero a votare questa neonata formazione politica e pone in evidenza l'intenzione di Bagarella di costituire un partito politico (Sicilia Libera) dissuaso in tale proposito dai Graviano che credevano di avere l'Italia in mano qualora, secondo l'accordo con Dell'Utri, Forza Italia avesse avuto un'affermazione elettorale. Sulla questione delle modifiche ordinamentali nel settore penale, si fa notare che rientravano in un progetto generale di riforma normativa auspicata da diversi operatori del diritto e da giuristi in specie per la questione dell'abolizione dell'ergastolo.

Una situazione avulsa da qualsiasi trattativa o da minacce a Berlusconi, indicato in sentenza come un soggetto che pagava la mafia fin dai tempi di Stefano Bontade.

Nel secondo motivo di appello, si tratta anche del c.d. "papello" nonché della figura di Massimo Ciancimino giudicato soggetto inattendibile secondo il quale il padre Vito, ogni qual volta riceveva una lettera, gli ordinava di fotocopiarla e di distruggere l'originale, secondo una procedura che desta perplessità alla difesa che non ne individua il significato (perché distruggere l'originale?).

Si valorizza il fatto che i periti, incaricati di accertare l'autenticità del papello, non abbiano trovato neppure una somiglianza con le scritture di paragone.

Ma riguardo alle vicende successive, la difesa rievoca anche quella del passaporto che Vito Ciancimino chiese per recarsi in America, nonché la richiesta formulata da De Donno per trovare un appoggio politico, al fine di far rilasciare questo passaporto al Ciancimino.

L'intento dei carabinieri del ROS viene individuato e circoscritto nel tentativo di far collaborare il Ciancimino.

La difesa contesta, invece, ritenendola infondata, la tesi secondo la quale i carabinieri siano ricorsi alla collaborazione di Ciancimino e Provenzano per giungere alla cattura del Riina.

Si censura anche la tesi secondo la quale la minaccia sarebbe giunta al Governo in riferimento all'episodio degli oltre 330 decreti di sottoposizione al 41 bis che non sono stati rinnovati, evidenziando come tale scelta sia stata presa autonomamente dal Ministro della giustizia Conso che non era neppure a conoscenza di una trattativa; Conso descritto come persona particolarmente religiosa e dotata di grande umanità, come confermato dal teste Mons Fabio Fabbri.

Viene ripercorsa la vicenda che portò alla sostituzione di Nicolò Amato al DAP, sottolineando che il clima di distensione, che portò alla decadenza dei decreti non rinnovati, era conseguenza di un clima di distensione voluto dal Presidente Scalfano, o meglio da Mons. Curioni e Fabbri, nonché da Parisi.

Al riguardo si rievoca anche la risposta data da Conso, sentito dalla Commissione Antimafia, circa le indicazioni che venivano da certi Tribunali di Sorveglianza d'Italia e poi dalla Corte Costituzionale, sempre sul tema del 41 bis; analogamente nel gravame si fa riferimento anche alla lettera dei familiari dei detenuti indirizzata a Scalfaro.

Ancora, riferendosi al malcontento che serpeggiava nelle carceri, riferito anche alla situazione degli agenti di custodia e non solo dei detenuti, l'atto di appello pone in correlazione le stragi, l'ordine di alleggerimento del regime carcerario, "la cacciata" di Amato dal DAP, secondo un disegno del Presidente Scalfano, su suggerimento dei cappellani carcerari.

Affermando che alla scadenza dei decreti non rinnovati nulla di concreto è successo, l'episodio viene comunque ritenuto sintomatico di una distensione voluta e programmata dal Presidente Scalfano e condotta dal Ministro Conso.

In virtù di questa ricostruzione, si assume dimostrato che non vi sia stata alcuna trattativa ed una azione in danno del Corpo politico tramite Riina e gli altri soggetti

indicati nell'imputazione, dal momento che è stato semmai il Capo dello Stato dell'epoca ad assumere, autonomamente, l'iniziativa per allentare la pressione sugli agenti di custodia e sui detenuti.

Nel terzo motivo di appello, si chiede la riapertura dell'istruzione al fine di sentire Lipari Giuseppe e Mons. Fabbri.

Nel merito, conclusivamente, si chiede l'assoluzione dell'imputato Bagarella.

\*\*\*

### **Appelli nell'interesse di Mario Mori e De Donno Giuseppe**

In riferimento agli atti di impugnazione di questi due imputati, le cui posizioni processuali risultano per molti versi connesse e che hanno presentato degli appelli con molti punti in comune, per comodità espositiva si procederà di seguito ad una sintesi unitaria. Ciò non di meno si provvederà già in questa fase a specificare le più significative caratteristiche dei due atti in questione, fatta salva la più approfondita disamina dei motivi nella fase successiva della sentenza, laddove le questioni verranno sviluppate ed analizzate nel merito e ancor più nel dettaglio.

#### **Nullità delle ordinanze istruttorie dibattimentali e richieste istruttorie.**

Viene preliminarmente chiesta la declaratoria di nullità e la revoca delle ordinanze indicate negli atti di appello e, per l'effetto, la rinnovazione della istruttoria dibattimentale per acquisire le prove, documentali e testimoniali richieste.

#### **Questione di competenza territoriale.**

In riferimento all'ordinanza del 04.07.2013, viene reiterata l'eccezione di incompetenza territoriale già formulata, atteso che la connessione tra i reati ex art. 12



lett. c) c.p.p., cioè l'omicidio Lima e la "minaccia al Governo", opera solo nel caso di identità soggettiva relativa agli autori dei delitti legati dal predetto vincolo; questo era, invero, l'orientamento maggioritario della Suprema Corte al quale né il GUP né il giudice di primo grado hanno ritenuto di aderire.

Il contrasto giurisprudenziale è stato oggetto di una pronuncia delle Sezioni Unite ma la difesa sottolinea che secondo le SSUU resta "*... ferma ... la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo (reato mezzo) abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato*" (Cassazione penale, Sez. Un., 26 ottobre 2017 n. 53390); il punto nodale viene individuato nell'*animus* dei soggetti imputati per i reati connessi.

Applicando correttamente gli insegnamenti delle SS.UU. al caso specifico, ne deriva che il giudice naturale per il reato contestato al Gen. Mori è il Tribunale di Roma.

E ciò in quanto "*... non vi è alcuna prova, né documentale né testimoniale, della consapevolezza, da parte di Mori, che l'uccisione del politico democristiano costituiva "il primo atto" di attacco allo Stato che poi sarebbe sfociato nella "minaccia al Governo" alla quale avrebbe concorso.*"

Anzi al riguardo si segnala che vi sono inequivocabili elementi di segno contrario tanto più che gli ufficiali del ROS, dopo l'omicidio Lima (12 marzo 1992) non si attivarono in alcun modo e solo dopo la strage di Capaci (23 maggio 1992), decisero di attivarsi avviando i contatti con Vito Ciancimino.

A prescindere dalla non identità degli imputati, non esiste quell'*animus* che, secondo la Suprema Corte, è in grado di determinare lo spostamento della competenza territoriale del reato di cui all'art. 338 c.p. in dipendenza della connessione con l'omicidio Lima.

Sotto altro profilo la difesa non condivide il ragionamento della decisione di primo grado secondo cui l'omicidio del parlamentare DC sarebbe il primo atto di minaccia e, incredibilmente, non lo sarebbero le stragi di Capaci e via D'Amelio.

Vengono a tale fine rievocate le dichiarazioni dei c.d. "pentiti" tra i quali, a titolo esemplificativo Leonardo Messina e Filippo Malvagna, che hanno riferito che le stragi

si inquadravano in una strategia di attacco frontale allo Stato già deliberata nelle famose riunioni di Enna nel 1991 (una strategia definita “... *a tipo libanesi, tipo i colombiani, un attacco frontale*”)

Anche Cucuzza ha reso dichiarazioni ritenute rilevanti in tale senso in specie affermando che “*le dette stragi avevano avuto un duplice scopo "erano perché era di contrasto a cosa nostra e quindi avversari, diciamo, di cosa nostra, però aveva un duplice effetto quelle stragi, mettere in ginocchio lo Stato per scendere a patti*”.

Sotto questo profilo si chiede che la competenza territoriale, in alternativa a quella romana e previa dimostrazione del necessario presupposto di cui *supra*, costituito dall’*animus*, sia quella della Corte di Assise di Caltanissetta ex art. 11 c.p.p.

La conferma di tale competenza trova, peraltro, riscontro nelle motivazioni della sentenza, laddove il redattore sostiene che la accelerazione della strage di via D’Amelio sia stata conseguenza della “trattativa”.

### **Questione sulla competenza per materia.**

In riferimento all’ordinanza del 04.07.2013, viene reiterata l’eccezione di incompetenza per materia del giudice di primo grado che non doveva essere la Corte di Assise.

In sintesi, si ritiene che la sentenza delle Sezioni Unite n. 27343 (depositata il 21 giugno 2013) contenga solo un “*obiter dictum*” che è stato valorizzato dai giudici di primo grado per ritenere radicata la competenza della Corte di Assise.

Peraltro le argomentazioni svolte a sostegno della decisione sollevano un evidente problema di legittimità costituzionale in riferimento al principio per il quale “*Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge*”.

Viene così reiterata, alla luce delle pregresse considerazioni, anche la questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 25 Cost., già formulata all’udienza del 27.06.2013.

### **Per questi motivi:**

si chiede che la Corte di Assise di Appello voglia dichiarare la nullità delle ordinanze

cite o comunque revocarle e, in accoglimento delle istanze della Difesa, voglia acquisire i documenti e le testimonianze richieste, previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ed espungere tutte le prove illegittimamente acquisite a seguito di richiesta del PM. In ordine all'eccepita incompetenza territoriale, anche nell'ipotesi subordinata e alla eccepita incompetenza per materia, si chiede ex art. 24 c.p.p. l'annullamento della sentenza con trasmissione degli atti al PM competente per territorio - presso il Tribunale di Roma - o al PM competente per materia - Tribunale /Corte di Assise di Caltanissetta – attesa l'applicabilità dell'art.11 c.p.p.

**Motivo I Violazione dell'art. 111 Cost. e del l'art. 429 c.p.p. - Nullità del processo e della sentenza come conseguenza della nullità del decreto che dispone il giudizio.**

Viene contestato il contenuto del decreto del GUP del Tribunale di Palermo il quale non si è limitato, come doveva essere, a contenere “*l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse (le imputazioni n.d.r.) si riferiscono*” ma ha realizzato, piuttosto, un vero e proprio anticipo di “sentenza”, molto articolata e di condanna, che contiene un'anomala motivazione. Il GUP, in ben 50 pagine, ha ripercorso tutti gli avvenimenti oggetto della ricostruzione della Accusa; ma, secondo la difesa, ha anche fatto di più: ha effettuato una valutazione ed un commento sulle prove, esplicitando così il proprio convincimento riportando ampi stralci di interrogatori o documenti.

Questo *modus procedendi* ha violato i principi del giusto processo perché si è tradotto in un inammissibile condizionamento del giudice di prime cure sia sotto il profilo di aver fornito una conoscenza anticipata del materiale istruttorio sia perché tale “informazione” è stata assolutamente parziale, avendo omesso il GUP di menzionare gli elementi di prova depositati dalle difese in udienza preliminare.

Ma la violazione degli artt. 111 Cost. e 429 c.p.p. viene eccepita anche sotto il profilo della mancata precisione dell'imputazione.

Si muove dalla premessa riferita al fatto che il reato di cui all'art. 338 c.p. è un reato istantaneo (sebbene configurato come continuato ex art. 81 cpv. c.p.) e non già permanente; tuttavia il capo di imputazione, ad avviso della difesa, non contiene

“l'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto”, mancando anche l'indicazione del termine finale della condotta.

Si insiste, pertanto, sulle eccezioni di nullità già sollevate all'udienza del 27 giugno 2013 che vengono riproposte.

**Motivo II Violazione degli artt. 129 e 529 c.p.p. in relazione alle disposizioni contenute negli artt. 338, 339, 157 c.p. e art. 7 D.L. 152/91 - La Corte di Assise avrebbe dovuto prosciogliere l'imputato perché l'azione penale non poteva essere iniziata.**

Si eccepisce la prescrizione del reato muovendo dal capo di imputazione che indica, quale *tempus commissi delicti*: “*In Palermo, Roma e altrove a partire dal 1992.*”

Gli appellanti contestano la sussistenza delle contestate aggravanti tali da incidere sul termine di prescrizione.

Con riferimento all'art. 7 D.L. 152/1991, tale aggravante “*al fine di agevolare l'associazione mafiosa*” non viene ritenuta configurabile; si fa tra l'altro notare che il carattere soggettivo dell'aggravante, secondo la Cassazione, impone un rigoroso vaglio sulla sua sussistenza ed imputabilità alla persona a cui viene contestata; nel caso specifico tale finalità, e la connaturata consapevolezza di favorire ed agevolare “cosa nostra”, non sussiste in capo agli ufficiali del ROS.

A sostegno di tale assunto si richiamata anche la deposizione del Gen. Mori dinnanzi alla Corte di Assise di Firenze - in qualità di testimone nel processo sulle stragi in continente - il 24.01.1998, dalla quale emergeva, già allora, una finalità degli ufficiali dei Carabinieri incompatibile con l'aggravante in oggetto; un impegno morale, oltre che professionale, diretto a far cessare le iniziative criminali che stavano “*distruggendo i migliori uomini dello Stato*”, così come il fine di cercare di catturare Riina e di assumere fonti e notizie, che potessero portare i ROS ad investigare all'interno della struttura mafiosa; dei dati che la difesa ritiene incompatibili con la nozione di rafforzamento di “cosa nostra”.

Analogamente viene rievocato l'interrogatorio di Vito Ciancimino del 17.03.1993, dal

quale emerge che lo stesso voleva “*collaborare con i Carabinieri*”, nonché anche le dichiarazioni di Massimo Ciancimino, secondo il quale De Donno gli parlò della cattura dei super latitanti

La linea del predetto imputato De Donno è stata esplicitata dallo stesso deponendo a Firenze (Corte di Assise, ud. 24.01.1998) nel senso che, in seguito alla strage di Capaci, per avere informazioni per catturare i responsabili, egli ha tentato di ottenere la collaborazione di Ciancimino.

Sulla scorta di queste premesse si assume che sia smentita la conclusione secondo cui i Carabinieri “*si sono inevitabilmente rappresentati ... il vantaggio che certamente sarebbe, in ogni caso, derivato per "cosa nostra"*”, tanto più che la difesa rammenta che i PP.MM. hanno chiesto di escludere l’aggravante di cui all’art. 7 nel diverso processo a carico di Mori e Obinu così come analoga richiesta è stata fatta dai PP.MM. nel processo a carico Mori e De Caprio, per la mancata perquisizione della casa di Riina; la citata sentenza Mori Obinu, di primo grado, viene rievocata con forza appunto per confermare che la finalità dalla quale erano animati i Carabinieri era tutt’altro che quella di favorire “cosa nostra”.

La non applicabilità dell’art. 7 D.L. 152/1991 determina, come conseguenza, che l’azione penale non poteva essere iniziata per prescrizione del reato.

A tal fine gli appellanti elencano varie possibilità di calcolo di questa causa estintiva, comunque già ampiamente maturata; in altre parole, l’azione penale non poteva essere esercitata.

Ma la difesa contesta anche la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 339, comma 2, c.p. riferita al numero delle persone.

Secondo l’orientamento della Cassazione è necessario e sufficiente che i concorrenti nella commissione del delitto siano insieme presenti in più di dieci sul luogo e nel momento in cui la violenza viene perpetrata; cioè occorre dimostrare che almeno 10 persone abbiano “usato minaccia” al Governo nel medesimo contesto spazio-temporale.

Detti elementi non si ritengono provati: addirittura secondo la stessa sentenza di primo

grado Mori sarebbe andato da solo.

Rifacendosi alla *ratio* dell'aggravante in oggetto, si fa peraltro rilevare che a tal fine non si può tener conto neppure della vicenda della minaccia al Governo Berlusconi, poiché si tratta di una asserita minaccia che avviene a distanza di due anni da quella, del 1992, e che è anche “soggettivamente” diversa dalla prima condotta.

Si chiede, quindi, di escludere l'aggravante dell'art. 339 c.p. così da comportare, anche sotto questo profilo, la conseguenza che il processo non poteva essere iniziato e neanche l'azione penale poteva essere esercitata, il tutto sempre legato ai limiti edittali di pena (sia con il metodo di calcolo della prescrizione ante riforma ex Cirielli sia con quelli successivi).

La richiesta è allora quella del proscioglimento degli imputati, perché l'azione penale non poteva essere iniziata.

**Motivo III Violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. - Nullità del processo e della sentenza come conseguenza della omessa partecipazione degli imputati all'udienza del 28.10.2014.**

Si muove dalla circostanza che taluni imputati, concorrenti nel medesimo reato ascritto a De Donno e Mori, hanno chiesto di poter presenziare all'udienza tenutasi al Quirinale, una partecipazione esclusa dalla Corte di Assise che ha ritenuto di far ricorso, in via analogica, al dettato di cui all'art. 502 c.p.p. per il caso di esame a domicilio di testimoni.

La difesa contesta tale soluzione dalla quale fa derivare la nullità di quell'udienza così da travolgere tutto il processo ed anche, conseguentemente, la decisione.

**Motivo IV Violazione degli artt. 529 e 649 c.p.p. - La Corte di Assise avrebbe dovuto prosciogliere il coimputato Mario Mori perché già giudicato per gli stessi fatti.**

Vengono a tale fine richiamati i precetti che presidiano al principio del *ne bis in idem* per come recepiti dalla Cassazione ed anche dalla Corte Costituzionale.

Nel caso specifico le accuse mosse al Gen. Mori, nel presente e negli altri due precedenti processi, dimostrano che è stata addebitata al predetto la condotta (cioè il fatto naturalistico) consistente nell'aver intrapreso i contatti con Vito Ciancimino e, sempre secondo la Accusa, nella conseguente c.d. "trattativa".

Per questo fatto è scaturita la contestazione dell'art. 378 c.p., vale a dire il favoreggiamento personale aggravato di Provenzano in occasione del c.d. "mancato blitz di Mezzojuso", un favoreggiamento che seguiva, di qualche anno, a quello oggetto di altro processo inerente alla c.d. mancata perquisizione della casa di Riina, nel quale è stato anche lì affrontato il tema dei contatti con Vito Ciancimino.

La difesa sostiene che vi sia identità con il reato aggravato di cui all'art. 338 c.p. oggetto del presente processo: si fa leva sul "fatto storico" che è quello naturalistico, materiale, ossia quello concretamente posto in essere dal soggetto agente.

La "prima" condotta addebitata a Mori consiste nei contatti con Vito Ciancimino in riferimento all'accordo che prevedeva, da un lato, la cessazione delle stragi e, dall'altro, talune concessioni dello Stato Italiano a "cosa nostra"; condotta, evento e nesso causale sono i medesimi nel presente processo ed in quello definito dalla Suprema Corte in data 8 giugno 2017.

Viene a tal fine operato un raffronto tra le imputazioni del processo Mori Obinu e l'imputazione del processo *de quo*, evidenziando che sono state contestate anche le medesime aggravanti e vengono anche addebitati al Gen. Mori (sebbene, nel processo definito, sotto forma di aggravante) i reati oggetto dell'imputazione nel presente giudizio.

Imputazione del processo Mori-Obinu: *"...così in esecuzione dell'accordo che, in cambio della cessazione della strategia stragista di Cosa Nostra, prevedeva la concessione di benefici di varia natura alla medesima organizzazione criminale ed il protrarsi della latitanza del PROVENZANO, garante mafioso del predetto accordo."*

Imputazione del processo *de quo*: *"...favorendo lo sviluppo di una "trattativa" tra lo Stato e la mafia, attraverso reciproche parziali rinunce in relazione, da una parte, alla prosecuzione della strategia stragista e, dall'altra, all'esercizio dei poteri repressivi*

*dello Stato; Successivamente assicurando, altresì, il protrarsi della latitanza di Bernardo Provenzano, principale referente mafioso di tale “trattativa”.*”

In siffatta comparazione si rimarca che sono state contestate anche le medesime aggravanti e che vengono anche addebitati al Gen. Mori (sebbene, nel processo definito, sottoforma di aggravante) i reati oggetto della imputazione nel presente giudizio.

Viene sviluppata anche una disamina del contenuto della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 17 luglio 2013 e di quella oggetto del presente gravame, per sostenere che, in entrambe, vengono esaminati gli stessi accadimenti, che interessano, insieme al Gen. Mori, anche il col. De Donno; si sottolinea che vi è persino una sostanziale identità dei testi.

In definitiva, facendo leva sulla sussistenza del *bis in idem*, si chiede di pronunciare una sentenza di proscioglimento al fine di evitare quello che viene definito un “*abuso del processo*”.

**Motivo V Violazione dell’art. 289 c.p., 338 c.p. e 157 c.p. - La Corte di Assise avrebbe dovuto prosciogliere l’imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed, in ogni caso, esso si sarebbe prescritto prima dell’inizio dell’azione penale.**

In riferimento al capitolo della sentenza IL REATO DI MINACCIA AD UN CORPO POLITICO (CAPO A), la questione che viene posta all’attenzione riguarda la riconducibilità del Governo della Repubblica e dei suoi rappresentanti nella nozione di Corpo politico di cui all’art. 338 c.p.

In sintesi, si afferma che il Governo non abbia nulla a che vedere con il novero dei soggetti passivi di questo reato e, segnatamente, con la nozione di Corpo politico.

Vengono a tale fine illustrate plurime ragioni a sostegno di tale assunto che trovano fondamento, ad avviso dell’appellante, in criteri di interpretazione semantico-letterale (il Governo viene menzionato nell’art. 289 c.p. e non nell’art. 338 c.p.) ed in criteri di interpretazione logico-sistematica (per recuperare una unicità concettuale



dell'ordinamento).

Si fa riferimento anche alla novella dalla Legge 24.02.2006, n. 85, che ha interessato il vigente art. 289 c.p., per desumere che la condotta diretta solo a turbare le funzioni, le attribuzioni o le prerogative dei soggetti passivi indicati dall'art. 289 c.p. (tra cui il Governo) non è più prevista dalla legge come reato, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza che, invece, fa rientrare tale condotta nel paradigma dell'art. 338.

Così facendo:

si farebbe ri-vivere una norma abrogata (l'ultimo comma dell'art. 289 c.p.);  
se così fosse, si giungerebbe alla paradossale conclusione per cui una condotta - tesa a turbare, o anche impedire, con minaccia (art. 338 c.p.) - meno grave di quella finalizzata ad impedire con violenza (art. 289 c.p.) - verrebbe sanzionata con una pena più severa di quella prevista per quest'ultima.

Come ulteriore dato, di ordine logico-sistematico, che impone di escludere il Governo dal novero dei soggetti passivi dell'art. 338, la difesa annovera anche il fatto che alla fattispecie di cui all'art. 338 c.p. si applica la scriminante della reazione legittima agli atti arbitrari originariamente prevista dall'art. 4 del D.Lvo Lgt. 14.09.1944, n. 288 ed ora dall'art. 393 *bis* c.p., introdotto dal legislatore del 2009, che implica - sempre secondo questa ricostruzione - che il privato possa legittimamente reagire contro ogni soggetto passivo del reato di cui all'art. 338, se la condotta dello stesso sia arbitraria; una situazione ritenuta ancora una volta incompatibile con la previsione che il Governo rientri nel novero dei soggetti passivi di tale figura di reato.

La nozione di “Corpo politico” si riferisce a quei collegi (per quello che interessa, diversi dal Governo) che svolgano una funzione politica, come le giunte comunali e provinciali, i consigli comunali, i seggi elettorali o le Commissioni degli uffici elettorali (la difesa richiama a sostegno la dottrina che numerosa si è occupata della materia).

L'unico precedente giurisprudenziale in senso contrario (Cass., sez. VI, 18/5-12/9/2005, n. 33067), che indica anche nel “Governo” un Corpo politico riconducibile al paradigma di cui all'art. 338 c.p., non è tale - sempre per l'appellante - da mettere in

discussione il granitico fondamento della costante elaborazione che è invece giunta ad escludere la riconducibilità del Governo dalla categoria dei soggetti passivi del delitto in esame.

Ad ogni modo si fa leva sul fatto che ai sensi dell'art. 338 c.p. non possono trovare tutela neppure i rappresentanti del Governo *uti singuli*, perché la norma in esame, parlando di rappresentanza di un "Corpo politico", si riferisce sempre ad un'entità collegiale.

Facendo riferimento alla soprarichiamata sentenza della Suprema Corte, la difesa osserva che il riferimento al "Governo" è contenuto in un mero inciso mentre la sentenza si sofferma *ex professo* solo sul problema della configurabilità del reato a carico di un collegio e/o di un singolo.

Si ritiene poco comprensibile anche la ragione per cui il legislatore abbia ritenuto di inserire l'art. 289 (che prevederebbe le fattispecie meno gravi) addirittura tra i reati "contro la personalità dello Stato" e, per converso, l'art. 338 (che sanzionerebbe le condotte più gravi) tra i reati "contro la Pubblica Amministrazione".

Viene anche analizzata la evoluzione normativa subita nel 2006 dall'art. 289 c.p. per confermare, ancora una volta, la tesi dell'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 338 c.p.

In ultimo si rimarcata la contraddizione del sistema normativo alla luce della interpretazione fornita dai primi giudici, dolendosi la difesa del rigetto della questione di legittimità costituzionale dell'art. 338, ritenuta manifestamente infondata, sulla base dell'argomentazione concernente proprio la presunta ed infondata distinzione tra l'art. 289 e l'art. 338 c.p.

Sicché, nell'impugnare anche tale capo della sentenza, viene riproposta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 338 c.p. in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui, per condotte meno gravi, come la minaccia al Governo qualora dovesse intendersi quale Corpo politico, si prevedano (con manifesta irragionevolezza) pene più severe della più grave condotta di attentato al Governo di cui al ridetto art. 289 c.p.

A ciò si è aggiunta un'altra argomentazione: volendo accedere all'ipotesi del

giudicante, secondo cui si è in presenza di una mera successione di leggi penali con “ri-espansione della fattispecie” di cui all’art. 338 c.p. e non di una *abolitio criminis*, la difesa invoca il rispetto del principio dell’art. 2, comma 4, c.p. facendo notare che il reato sarebbe stato comunque commesso dagli ufficiali del Ros “*a partire dal 1992*” e, peraltro, l’imputato è stato condannato “*limitatamente alle condotte contestate come commesse fino al 1993*” (cfr. sentenza impugnata).

Nel 1992 e nel 1993 non vi era stata ancora la riforma (che data febbraio 2006) dell’art. 289; tale norma, all’epoca, prevedeva e sanzionava espressamente, al pari dell’art. 338 c.p., la condotta diretta a turbare le normali attività del soggetto passivo; la disposizione penale prevedeva un trattamento sanzionatorio differente, a seconda che la condotta fosse diretta a turbare ovvero ad impedire l’esercizio delle funzioni degli organi costituzionali.

La distinzione in parola determina, quale conseguenza, che la condotta diretta a turbare venga sanzionata dal secondo comma del “vecchio” art. 289 c.p. meno gravemente (fino a cinque anni) rispetto a quella prevista dall’art. 338 c.p. che, accomunando il “turbamento” e “l’impedimento”, prevedeva (e prevede ancora), per entrambe e senza alcuna differenziazione, una pena “*da uno a sette anni*”; sicché, ex art. 2, comma 4, c.p., si individua la norma più favorevole da applicare (ai fatti commessi nel 1992 e nel 1993) in quella dell’art. 289 c.p. comma secondo, nella vecchia formulazione; per conseguenza, anche sotto questo profilo, il reato è da considerarsi prescritto ben prima dell’iscrizione del procedimento, intervenuta nel 2012.

**Motivo VI Violazione degli artt. 110, 338 c.p., 192, 238 bis, 499, 521, 530 c.p.p. e 40 c.p. – Il giudice di primo grado avrebbe dovuto assolvere l’imputato dal reato a lui ascritto con la formula “perché il fatto non sussiste” o “per non averlo commesso”.**

Nei motivi di appello viene posta la seguente: “*Avvertenza preliminare: la trattazione sub presente motivo di impugnazione avverrà attraverso una suddivisione per capitoli e paragrafi, ripercorrendo il provvedimento oggetto di gravame al fine di*

*portare alla conoscenza del Giudice tutti i travisamenti e le circostanze trascurate dalla Corte di Assise.”.*

Peraltro, nei motivi di appello proposti da Mori, sono state inserite le seguenti osservazioni aggiuntive.

Si muove dall'assunto secondo cui la sentenza di primo grado ha ritenuto che il delitto di “minaccia al Governo” si sia consumato il 27 luglio 1993, allorquando il Gen. Mori, incontrando Francesco Di Maggio (come risulta dall'agenda del primo), gli avrebbe rappresentato l'esistenza di una (presunta) “spaccatura” tra Riina e Provenzano appresa da Cancemi (in occasione dell'interrogatorio del 22 luglio 1993) e già conosciuta dal Mori attraverso Vito Ciancimino; così veicolando, attraverso il Di Maggio, la minaccia di “cosa nostra” al Ministro Conso (ed al Governo) il quale, nella “speranza” di accontentare “Provenzano il morbido”, avrebbe deciso di non prorogare i provvedimenti ex art. 41 bis O.P.

Senonché i presupposti di tutto l'assunto sono inesistenti e smentiti da prove documentali.

Infatti (si anticipa che) Cancemi, il 22 luglio 1993, interrogato dai dottori Caselli, Scarpinato e Sabatino, non ha parlato di presunte “spaccature” tra Riina e Provenzano; si fa notare che il verbale è in atti e consente di verificare quanto sostenuto.

Quanto a Vito Ciancimino, egli non ha mai parlato né di Riina, né di Provenzano, né di asserite “spaccature” tra i predetti, né in occasione degli incontri con i Carabinieri del ROS, né negli interrogatori resi nel 1993 ai dottori Caselli ed Ingroia; si vedano i relativi documenti in atti.

Ad avviso della difesa manca, quindi, la prova che Mori avesse quelle conoscenze addebitategli con la decisione di primo grado a prescindere dai “salti logici” della motivazione, di cui la difesa si riserva di trattare in modo più articolato nell'atto di impugnazione.

Ma ancor prima dei singoli argomenti che afferiscono al merito dei fatti, la difesa si duole del fatto che la decisione di primo grado abbia “... *trascurato e tralasciato tutte le risultanze probatorie, testimoniali e documentali, non confacenti alla tesi già pre-*

*costituita ed, evidentemente, oggetto del pre-giudizio tradottosi in sentenza. Ha così raccontato una “storia” ma non LA “storia” emersa dal processo!”.*

Si rimarca che i fatti sono già stati oggetto del processo a carico di Mori e Obinu, i relativi elementi di prova (documentali e testimoniali, peraltro identici) sono stati acquisiti e valutati in quella sentenza (e qui parzialmente rigettati alla difesa).

In ultimo si rappresenta che la vicenda della c.d. “mancata cattura di Provenzano a Mezzojuso” sarà trattata molto sinteticamente perché vi è una sentenza che fa piena prova.

Ma ancora la difesa fa notare che in riferimento alla “PREMESSA” contenuta nella sentenza di primo grado secondo cui *“La "mafia storica" è stata sconfitta dallo Stato, nonostante, verrebbe da dire, i comportamenti di molti esponenti istituzionali ...”* va precisato che l’inizio della fine della mafia è avvenuto proprio con l’arresto di Salvatore Riina, ad opera degli uomini del ROS comandati dal Gen. Mario Mori; si rivendica che Riina è stato catturato da Mori ed ha scontato oltre 25 anni al 41 bis grazie all’imputato ed ai suoi ufficiali.

Quanto al presunto *“incarico arduo e pressoché titanico”* svolto dalla sentenza di primo grado (Sentenza p. 67) la difesa obietta che il compito sarebbe stato snellito e facilitato se solo si fosse evitato di trascurare le risultanze, ormai definitive, contenute in sentenze irrevocabili.

#### CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE FONTI DI PROVA e LE SENTENZE IRREVOCABILI ACQUISITE AI SENSI DELL'ART. 238 BIS 93 C.P.P.

Gli appellanti sostengono che la decisione di primo grado abbia disatteso l’intendimento (pur dichiarato) di rispettare la valenza dei giudicati penali già formati: il riferimento è essenzialmente alla sentenza Mori Obinu nonché alla c.d. prova logica (sulla quale la difesa si riserva di tornare) che ha rappresentato il modo per discostarsi dalla citata sentenza irrevocabile, basata - sostiene ancora la difesa - sulla valutazione di prove identiche a quelle dell’odierno processo.

Sul tema del LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE ED AMBIENTALI e LE DICHIARAZIONI DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA”, viene contestato che è

stato conferito un alto profilo di attendibilità alle intercettazioni senza tener conto del contesto nel quale si sono sviluppate tali conversazioni oggetto di captazione; analogamente si censura il metodo di valutazione delle dichiarazioni dei “pentiti” in riferimento alle loro modalità di apprensione delle notizie che, si adduce, sono state ricavate sovente dai *mass media*, nonché dalla disponibilità e conoscenza di atti e documenti processuali pregressi.

Viene anche censurata la scelta della Corte di Assise di non riportare in motivazione (per non appesantirne il contenuto) in modo integrale le dichiarazioni dei “pentiti”; questo *modus operandi*, sempre ad avviso della difesa, avrebbe comportato la eliminazione di parti di fondamentale importanza per la corretta e veritiera ricostruzione dei fatti.

In merito al capitolo LA VALUTAZIONE DELLA CREDIBILITA' INTRINSECA DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA ESAMINATI NEL PRESENTE PROCESSO, vengono censurati i metodi di valutazione delle prove dichiarative provenienti da taluni collaboratori di giustizia anticipando dei giudizi negativi sull'attendibilità in specie di Lo Verso e Brusca ma anche di Anacondia, Bellini Paolo, Galatolo Vito, Giuffrè, Malvagna, Leonardo Messina, Naimo Rosario, Siino Angelo, Spatuzza Gaspare, Vara Ciro e Consolato Villani.

La sentenza viene impugnata anche con riguardo alla PARTE SECONDA MASSIMO CIANCIMINO: I REATI CONTESTATI E L'INATTENDIBILITA' DELLE SUE DICHIARAZIONI QUALE "TESTIMONE" DELLA C.D. "TRATTATIVA STATO-MAFIA, comprensiva di tutti i capitoli in cui è stata suddivisa, che qui si omettono di indicare per ragioni di sintesi.

In particolare, riguardo a Massimo Ciancimino, si fa notare che le dichiarazioni di questo soggetto sono sostanzialmente identiche a quelle fatte nel processo Mori Obinu, con tutte le innumerevoli contraddizioni emerse a seguito delle contestazioni della difesa e del Tribunale; in effetti la difesa insiste nel sottolineare che anche moltissimi testi “a riscontro” sono già stati esaminati e valutati dai Giudici del citato processo definito “clone”: si invita, quindi, a leggere la motivazione di quella sentenza atteso

che essa, sempre secondo la valutazione difensiva, è stata radicalmente pretermessa *in parte qua*.

La sentenza di primo grado di questo processo, ad esempio, omette di riportare che Massimo Ciancimino ha riferito che De Donno *“mi parlò della cattura dei super latitanti”*.

Vengono censurate anche le valutazioni riservate ai c.d. testimoni riscontro: a titolo esemplificativo Livreri Giovanna e Carlotta Messerotti (moglie di Massimo Ciancimino) e Epifania Scardino (madre del predetto Ciancimino) al fine di rimarcare la scarsa considerazione che Vito Ciancimino aveva del proprio figlio Massimo.

I TESTIMONI ESAMINATI RIGUARDO ALLA PERQUISIZIONE DEL 17 FEBBRAIO 2005 e L'ANALISI SCIENTIFICA DEI DOCUMENTI "CIANCIMINO" ed ancora LE INTERCETTAZIONI e poi LA VALUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI MASSIMO CIANCIMINO; in ordine a questo articolato segmento dei motivi di appello si può sinteticamente affermare che la difesa sostiene (con un riferimento derivante da provvedimenti giudiziari ormai definitivi) che Massimo Ciancimino abbia inventato tutto di *“sana pianta”*.

E la difesa si affida ad una premessa di carattere generale in merito alla c.d. *“prova logica”*, cioè il criterio di valutazione utilizzato della sentenza impugnata; per di più si sostiene che vi sia stata una parcellizzazione in capitoli e paragrafi nei quali si trattano singoli argomenti, citando taluni elementi (ma con omissioni rilevanti) che, infine, vengono utilizzati, legandoli, per raggiungere la così definita *“prova logica”*: un metodo che viene decisamente criticato dall'appellante ancora una volta facendo riferimento alla sentenza Mori Obinu.

In merito alla PREMESSA STORICO-GIURIDICA la TRATTATIVA STATO-MAFIA, la difesa contesta la identificazione che è stata operata aderendo acriticamente ai teoremi della Accusa e muovendo dai *“contatti”* tra Mori, De Donno e Vito Ciancimino ricondotti alla *“trattativa”*, senza spiegarne le ragioni e dando per scontato, parimenti, che vi siano state concessioni da parte dello Stato; a giudizio dell'appellante numerosi elementi smentiscono tale assunto.

Viene a tal fine fatto riferimento al richiamo contenuto, sempre in sentenza, a quanto accaduto con riguardo alla vicenda dell'On. Aldo Moro, ed in merito la difesa si duole del fatto che nella impugnata decisione si sia evitato di riferire quanto affermato da Mons. Fabio Fabbri proprio in relazione al sequestro Moro, in riferimento ad una vicenda che (secondo la difesa) ha una sua rilevanza al fine di provare (ammesso che Conso abbia avuto sollecitazioni) il canale attraverso il quale Conso ebbe talune informazioni.

In ogni caso si evidenzia, pur essendo assolutamente diversa l'essenza dei contatti tra Carabinieri e Vito Ciancimino da quella tra i prelati esponenti del Vaticano e le BR (quest'ultima sì una trattativa), come nessun magistrato si sia mai sognato di indagare il Papa o Mons. Curioni (che in quanto cappellano militare su richiesta del Papa poteva assumere informazioni nelle carceri sul sequestro Moro) per l'art. 338 c.p., né come istigatori, né come agevolatori, né come rafforzatori di propositi di un'associazione eversiva.

Vengono impugnati anche i capitoli GLI ANTEFATTI; L'ORIGINE DELLA STRATEGIA MAFIOSA (1991); in relazione a tali argomenti ci si limita a segnalare, anche per ragioni di sintesi, che secondo la difesa (che ha valorizzato in specie le dichiarazioni del "pentito" Malvagna ed altri) la strategia di attacco allo Stato non aveva, fin da quando nel 1991 fu deliberata, solo finalità di vendetta, ma anche uno scopo eversivo-destabilizzante; allo stesso modo si sostiene che la decisione di effettuare attentati anche in Italia (e non solo in Sicilia) fu presa già nel 1991 e ancor prima della strage di Capaci, quando i contatti tra i Carabinieri del ROS e Vito Ciancimino non erano ancora sicuramente iniziati.

Sul tema del L'OMICIDIO DI SALVO LIMA, ci si intende soffermare in questa sede espositiva sul rilievo difensivo diretto a rimarcare che le dichiarazioni di Malvagna e degli altri "pentiti" portano ad *"... affermare che anche l'omicidio Lima rientrava nella strategia deliberata nel 1991 ed avente - oltre a quelli menzionati in sentenza - anche (l'omesso, in sentenza) scopo eversivo-destabilizzante, ossia consistente nel fare pressione sullo Stato di cui Lima era un esponente di rilievo in quanto legato a*



*uno dei massimi riferimenti politici nazionali, cioè l'on. Andreotti."*

Sui temi degli GLI EFFETTI DELL'OMICIDIO LIMA; I TIMORI E LE CONSEGUENTI INIZIATIVE DELL'ON; CALOGERO MANNINO, la difesa sviluppa un articolato ragionamento per porre tra l'altro in evidenza che le preoccupazioni manifestate dal Mannino per la sua incolumità personale vennero esternate dopo le stragi di Capaci e Via D'Amelio e non subito dopo l'omicidio Lima. Questo elemento viene ricavato dall'appellante dal contenuto delle dichiarazioni del teste Tavormina, ex Direttore della DIA, che vengono ripercorse nell'atto di appello, così da sostenere che risulta sconfessato il presupposto posto a base della sentenza di primo grado cioè quello secondo cui: Mannino, minacciato dopo l'omicidio Lima e prima della strage di Via D'Amelio, avesse dato incarico ai Carabinieri del ROS; secondo la difesa invece: Mannino è minacciato coeivamente o dopo la strage di Via D'Amelio, del luglio 1992 (come dice Tavormina, riscontrato nei termini indicati sempre dalla difesa), così da scompaginare la ricostruzione seguita in sentenza secondo cui i contatti tra De Donno e Vito Ciancimino iniziano a giugno; ma soprattutto salta l'ipotesi (seguita in sentenza) della c.d. accelerazione della strage di Via D'Amelio a causa della trattativa.

Sempre con riguardo al Tavormina, si mette in evidenza come, dalla deposizione di costui (riscontrata sul punto da Di Petrillo), si ricavi che gli atti intimidatori e le minacce contro l'On. Mannino non erano oggetto di indagini della DIA, ma se ne stava occupando il ROS, perché la DIA allora a Palermo non aveva ancora nessuna struttura operativa; un elemento valorizzato per sostenere che il ROS non trattava e tramava occultamente con Mannino tanto più che, evidenza sempre la difesa, Subranni mise per iscritto le minacce a Mannino, Andò, Borsellino e agli altri ed ha mandato questi dati praticamente a tutti; un documento di trasmissione rievocato a dimostrazione della trasparenza dell'operato del ROS.

Viene in tale senso rimarcata la inconciliabilità di un'attività occulta con la nota del 19.06.1992, che metteva per iscritto i rischi e le minacce delle personalità, che ne parlava alla luce del sole, e veniva inviata, per via gerarchica, anche alle altre forze

dell'ordine; i riferimenti ai rischi di attentati a Mannino riferiti da Momo D'Anna, confidente del maresciallo Lombardo, e messi per iscritto e trasmessi (così si esprime la difesa) “*urbi et orbi!*”

La difesa nega, infatti, che Mannino si sia rivolto in modo riservato ai ROS per ricevere protezione, rammentando che il predetto mantenne la propria scorta e negando che, dall'esame delle agende del dott. Bruno Contrada (in specie dall'annotazione del 25 giugno 1992), possa ricavarsi una utile indicazione circa segnalazioni fatte da Subranni al Contrada sul tema “*minacce e pericolo di vita*”. Emergono, semmai, rapporti tra Mannino e Contrada, cioè tra due soggetti delle istituzioni (Mannino era Ministro, Contrada era un esponente di alto livello dei Servizi Segreti) nonché si rimarca, ancora una volta, la valenza di quell'informativa del 19 giugno di Subranni, in contrasto con ogni ragione di segretezza (e dunque con la tesi accusatoria).

Anche a voler ammettere che Mannino abbia avuto dei timori, manca la prova che abbia sollecitato i Carabinieri; anzi, dalle agende di Contrada, risulta la prova del contrario.

Si fa notare che il primo ed unico incontro tra i tre - in tutto l'anno - si verifica la sera (“ore 19.30 con il Gen. Subranni dall'On. Mannino – nella sua segreteria”) del 13 ottobre 1992; quanto scritto nell'agenda di Contrada dimostra che costui, quando andava con Subranni, o con altri, da qualcuno, lo scriveva espressamente; dunque il 13 ottobre '92 quando i rapporti con Ciancimino erano in esaurimento (“quasi alla frutta”) e vengono indicati come terminati alla data del 18 ottobre di quell'anno.

Si ritiene così smentito il teorema secondo cui Subranni attivò Mori e De Donno, su incarico di Mannino per salvarsi la vita.

L'INTERVISTA DI CALOGERO MANNINO AL SETTIMANALE L'ESPRESSO; in merito al contenuto di questa intervista, del luglio 1992, richiamata nella sentenza di primo grado per asseverare i timori dell'On. Mannino, la difesa puntualizza che il giornalista Padellaro non è stato tratto “*a giudizio per qualche denuncia di soggetti ritenutisi diffamati*”, ma è stato condannato (il 22 gennaio 2018) per l'omesso controllo di un articolo del giornalista Marco Travaglio contro i magistrati che

componevano il collegio del Tribunale che ha assolto Mori ed Obinu.

Con ciò la difesa non intende sostenere che Padellaro abbia scritto cose non vere nei suoi appunti e nell'articolo del 26.07.1992, bensì che la sua esposizione avrebbe consigliato maggior prudenza nel valutare le sue dichiarazioni rese in dibattimento ed anche talune contraddizioni in cui questo giornalista è incorso; la difesa ribadisce anche che manchi la prova che Mannino, assolto per non aver commesso il fatto dalla relativa accusa, con la sentenza del GUP del Trib. di Palermo, abbia attivato segretamente i Carabinieri del ROS nei termini indicati nella sentenza impugnata e, come visto sopra, l'agenda di Contrada è (sempre per la difesa) una prova che smentisce l'assunto accusatorio.

In merito al capitolo CONCLUSIONI SUL RUOLO DELL'ON. MANNINO QUALE SOGGETTO SOLLECITATORE DELLA C.D. "TRATTATIVA STATO-MAFIA", la difesa si dichiara stupita del fatto che si sia giunti in sentenza alla *"logica conclusione"* secondo cui *"l'On. Mannino, ben consapevole della vendetta che "cosa nostra" intendeva attuare anche nei suoi confronti, per non essere egli riuscito a garantire l'esito del maxi processo auspicato dai mafiosi, si sia rivolto, non già a coloro che avrebbero potuto rafforzare le misure già adottate per la sua sicurezza bensì ad alcuni Ufficiali dell'Arma "amici" e, innanzitutto, tra questi, al Gen. Subranni, al quale lo legava, essendo questi conterraneo, un rapporto di risalente conoscenza."*

Questa "conclusione" viene censurata lamentando l'assenza di prove; viene denunciato un inammissibile "salto logico" circa il fatto che il Mannino si sia rivolto ad *"alcuni Ufficiali dell'Arma "amici"*.

Muovendo dal fatto che la stessa sentenza deve ammettere di non sapere *"come sia stata recepita ed attuata da Subranni quella più o meno esplicita sollecitazione del Mannino"*, la difesa evidenzia che i contatti tra De Donno e Mori con Vito Ciancimino sono insorti, per come confermato da Massimo Ciancimino, in modo occasionale a seguito di un incontro del predetto Massimo con il De Donno (*"... a fine maggio del 1992 ... all'interno dell'area del check - in della zona aeroportuale di Roma ..."*).

Anche dalle dichiarazioni di Mori e De Donno a Firenze, ciò davanti ai giudici che procedevano per le stragi, emerge ulteriormente che l'incontro tra De Donno e Massimo Ciancimino fu occasionale e che l'iniziativa di chiedere a quest'ultimo un incontro con il padre fu personale, cioè del De Donno.

Da quanto detto la difesa fa conseguire la mancanza di prova di una attivazione da parte di Mannino, ribadendo che la stessa sentenza deve ammettere che *“non v'è la prova ... che Subranni, comprendendo il senso degli approcci da parte dell'On. Mannino, abbia incaricato i suoi subalterni di avviare quel tentativo di contatto con i vertici dell'associazione mafiosa nell'interesse (anche) del suo diretto interlocutore”*.

In merito viene richiamato quanto in proposito osservato dalla sentenza del processo Mori Obinu che di questa stessa vicenda (muovendo dalla vicenda Guazzelli di cui si dirà) ha fornito una ben diversa lettura esegetica.

Assumendo che non sussista la certezza circa l'attivazione del ROS su sollecitazione di Mannino con quello scopo indicato nella sentenza di primo grado, si ritiene che venga meno un presupposto essenziale del reato e della presunta “trattativa”, perché vengono meno le ragioni “illecite” - la causale - per le quali i Carabinieri avrebbero contattato Vito Ciancimino ed emergono, invece, le ragioni lecite che animarono quella iniziativa ovvero: far collaborare Vito Ciancimino per catturare i super latitanti e, così, fermare le stragi.

Sul tema del L'OMICIDIO DEL M.LLO GIULIANO GUAZZELLI, viene presa in rassegna la deposizione di Riccardo Guazzelli, figlio del maresciallo Giuliano Guazzelli ucciso in data 4 aprile 1992, per affermare che queste dichiarazioni non siano state prese in considerazione in modo integrale.

Dolendosi del fatto che il predetto teste si era rivolto ad un magistrato della Procura di Palermo, di cui la stessa difesa aveva chiesto l'esame, un teste non ammesso in quanto ritenuto incompatibile con la figura del testimone (avendo contribuito ad esercitare l'azione penale in questo processo), la difesa, anche richiamando la già citata sentenza del processo Mori Obinu, non ritiene affatto certo che il maresciallo Guazzelli sia stato convocato dall'On. Mannino a Roma o che, comunque, questa trasferta fosse legata al

presunto incarico conferito dal Subranni al Guazzelli per attivarsi in merito alla questione delle minacce al Mannino.

Sul punto la sentenza irrevocabile Mori Obinu ha posto una considerazione legata anche al fatto che: “... appare difficile opinare che l'on. MANNINO, all'epoca Ministro in carica e esponente di spicco del partito politico di maggioranza relativa, si sarebbe rivolto ad un semplice, per quanto valoroso, sottufficiale dell'Arma (ossia il citato Guazzelli ndr) per stimolare una “trattativa” con Cosa Nostra volta a salvaguardarlo da un possibile attentato. In altri termini, se, in ipotesi, l'on. MANNINO avesse voluto arrivare al gen. SUBRANNI perché venisse promosso un dialogo con i mafiosi, è ragionevole pensare che non avrebbe avuto difficoltà a contattarlo per canali istituzionali di più elevato rango ...”.

Sempre in ordine alla vicenda Guazzelli la difesa rievoca la deposizione di Angelo Siino, il quale ha riferito “riguardo ad asseriti rapporti tra Mannino e Guazzelli anche quale tramite verso il Gen. Subranni” (Sentenza p. 1015), ponendo in evidenza che dalla documentazione che le difese degli ufficiali del ROS intendevano produrre, con specifico riguardo alle dichiarazioni di Siino nonché al c.d. Matrimonio Caruana, emerge l'assenza di favori di Subranni a Mannino in occasione di indagini; la difesa a tal fine si duole anche della mancata acquisizione e reitera la richiesta di produzione degli stessi atti già formulata tramite l'impugnazione della relativa ordinanza, con la quale è stata negata l'acquisizione documentale in oggetto.

Relativamente alle CONCLUSIONI SULL'OMICIDIO DEL M.LLO GUAZZELLI, la difesa contesta la conclusione cui è giunta la sentenza di primo grado che, pur premettendo che “non vi sono sicuri elementi per affermare che il M.llo Guazzelli sia stato ucciso da “cosa nostra” nell'ambito della strategia delineata dai vertici di questa tra la fine del 1991 e l'inizio del 1992”, ha tuttavia ritenuto che “non può essere dubbio che l'uccisione del M.llo Guazzelli ... possa avere accresciuto nello stesso Gen. Subranni la sensibilità verso i temi della sicurezza di persone a lui in qualche modo e a vario titolo vicine e possa, quindi, averlo indotto ad assumere, sollecitare o avallare quell'iniziativa dei suoi subordinati Mori e De Donno finalizzata ad instaurare una

*interlocuzione con i vertici mafiosi.”*

Gli appellanti si dolgono dell'assenza di prove, non ritenendo per nulla bastevole il richiamo operato dai primi giudici alla deposizione del Col. Riccio, anche sul contenuto della sua agenda, rammentando criticamente che la *“plausibilità”* non è una categoria giuridica sulla quale l'Ordinamento consenta di pervenire ad una condanna in sede penale.

Si insiste nel contestare che l'omicidio Guazzelli possa costituire un antecedente logico-fattuale dell'iniziativa che di lì a poco Subranni, unitamente a Mori, avrebbero intrapreso per tentare un contatto diretto con i vertici dell'associazione mafiosa nelle persone dei suoi capi assoluti Salvatore Riina e Bernardo Provenzano.

LA STRAGE DI CAPACI, secondo la sentenza di primo grado sarebbe espressione *“della furia vendicatrice di Salvatore Riina”* avulsa *“dall'intento di formulare richieste trattativiste nei confronti di Istituzioni dello Stato”*, una interpretazione non condivisa dalla difesa che richiama le dichiarazioni dei collaboratori Malvagna, Cucuzza e Di Giacomo secondo cui, invece, la finalità eversivo-destabilizzante degli atti intimidatori, era stata già pianificata da Cosa Nostra nella citata riunione di Enna del 1991.

A ciò gli appellanti aggiungono un richiamo alla motivazione della sentenza del GUP, che ha assolto Mannino, secondo cui: *“Gli eventi stragisti del '93 possono avere spiegazioni diverse e maggiormente plausibili ... (e) non essere stati necessariamente determinati dai contatti che i Carabinieri nel '92 ebbero con Vito Ciancimino.”*

Viene impugnato anche il capitolo VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE E CONCLUSIONI SULL'AVVICENDAMENTO DEL MINISTRO DELL'INTERNO VINCENZO SCOTTI; si legge in sentenza che gli allarmi dell'allora Ministro Scotti non vennero presi in considerazione *“... neppure quando nei mesi successivi si verificarono altri gravissimi delitti riconducibili a quella strategia di destabilizzazione delle Istituzioni (dall'omicidio del Maresciallo Guazzelli, allora del tutto sottovalutato ...”*; in proposito la difesa rievoca le sentenze definitive emesse contro Alba Filippo ed altri, prodotte in atti, che in merito all'omicidio Guazzelli, pur

riconducendolo alla mafia, accreditano ben altre causali.

Richiamando la sentenza del processo (definito ancora una volta “clone”) Mori Obinu, si fa anche notare che quei giudici avevano dubitato della tesi “... *secondo cui, in sostanza, l'on. MANNINO sarebbe stato, in accordo con i vertici del suo partito, il mandante della “trattativa”, non sussistendo alcun elemento univoco che escluda che iniziative di apparati inquirenti o di esponenti dei Servizi di Informazione siano state assunte in piena autonomia ...*”.

La difesa rievoca anche la deposizione di Virginio Rognoni che, dopo esser stato in politica per oltre 50 anni, ricoprendo innumerevoli cariche di primo piano in Governo e Parlamento nonché presso il CSM, ha dichiarato di non aver percepito alcuna differenza circa l’impegno nella lotta alla mafia tra i Governi Andreotti, Amato e Ciampi.

Sul tema della ACCELERAZIONE DELLA ESECUZIONE DELL'OMICIDIO DEL DOTT. BORSELLINO, in sentenza si legge “... *che il generico e generale progetto di uccidere il Dott. Borsellino ... ha subito una improvvisa accelerazione ... ancora una volta per volere di Salvatore Riina, proprio nei giorni immediatamente precedenti quello in cui, poi, avvenne la strage di via D'Amelio.*”

La difesa, al fine di porre in risalto la tardività dei ricordi, fa anzitutto notare che il collaboratore Cancemi, che ha riferito di una riunione avvenuta dopo la strage di Capaci, nella quale il Riina, assumendosene la responsabilità, aveva manifestato l'improvvisa “urgenza” di uccidere il dott. Borsellino, di questo stesso fatto non aveva invece parlato nei verbali resi il 27.08.1993 ed il 28.08.1993 alla Procura di Caltanissetta (prodotti dalla Difesa il 10.10.2013), pur avendo riferito della suddetta riunione.

A proposito di quanto detto da Brusca, sempre sul tema della “accelerazione” dell’uccisione del dott. Borsellino, la difesa rammenta le “*criticità della collaborazione di Brusca*”, esplicitate nella stessa sentenza di primo grado.

Sotto altro profilo viene criticata la valenza definita di “*inaspettato straordinario riscontro nelle parole dello stesso Salvatore Riina*”, di cui alle intercettazioni del

predetto Riina con il co-detenuto Lo Russo, valorizzate invece dalla Corte di Assise. In sostanza si assume che da tali conversazioni intercettate non emergano riscontri all'ipotesi della "accelerazione" legata alla trattativa ed in conseguenza di essa perché, semmai, l'unica accelerazione, rinvenibile da questi dialoghi, è quella sul piano strettamente esecutivo ed operativo, riferito alla logistica dell'attentato di Via D'Amelio.

A conferma di questa lettura esegetica, sempre la difesa, richiama la sentenza del processo Mori Obinu secondo cui: "*... alcuni dati sembrano indicare che la strage di via D'Amelio fosse già programmata da tempo e non sia stata frutto di una decisione estemporanea, dettata da contingenze del momento*"; delle considerazioni legate anche al contenuto delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza secondo il quale "*... quando è stata perpetrata la strage di Capaci era già stato preparato l'esplosivo poi utilizzato per l'attentato di via D'Amelio*".

Propalazioni che troverebbero rispondenza - sempre per la tesi difensiva in disamina - in quanto confidato da Girolamo D'Anna, in qualità di confidente del mar. Lombardo, secondo cui la "voce carceraria" era quella per cui era in fase di preparazione avanzata un attentato ai danni del Procuratore Borsellino e già c'era l'esplosivo; una notizia che, per come riferito dal teste Sinico, venne comunicata prontamente al dott. Borsellino il quale si era mostrato consapevole di essere nel mirino dei mafiosi ("*lo so, lo so*").

A ciò la difesa aggiunge altri elementi di prova "omessi" in sentenza, muovendo dal "pentito" Onorato che ha riferito di un colloquio con Salvatore Biondino, avvenuto dopo l'omicidio Lima, nel quale si fece riferimento al progetto di uccidere il dott. Borsellino ("*noi siamo operativi su via D'Amelio*", e ancora *Capaci non era avvenuto*").

La difesa richiama anche le dichiarazioni di Massimo Ciancimino per collocare i primi contatti con De Donno al 5/6 giugno 1992, ovvero quando, secondo le dichiarazioni di Spatuzza e Onorato, l'attentato al dr. Borsellino era già in fase di preparazione da ben oltre un mese.

Sempre sul tema della presunta accelerazione della strage di Via D'Amelio, vengono



richiamate le dichiarazioni della moglie del dott. Paolo Borsellino (la signora Agnese Piraino Leto) che ha riferito che, dopo l'incontro con la dottoressa Ferraro a Fiumicino, del 28 giugno 1992, il marito non le disse nulla che riguardasse Ciancimino.

In sostanza la difesa fa risaltare che, nonostante la moglie di Borsellino abbia riferito che il marito le confidò che c'era una trattativa tra la mafia e lo Stato, che durava da un po' di tempo (*"... dopo la strage di Capaci dice che c'era un colloquio tra la mafia e alcuni "pezzi infedeli" dello Stato e non mi dice altro ..."*), questa trattativa era inconciliabile, anche da un punto di vista cronologico, con quella ipotizzata dalla accusa: la Piraino non menziona i Carabinieri del ROS; si riferisce a colloqui tra mafia e pezzi infedeli dello Stato che duravano da un po' di tempo rispetto a Capaci.

I colloqui tra i ROS e Vito Ciancimino non erano nemmeno iniziati prima del maggio/giugno del 1992, quindi si ritiene che il dottor Borsellino, parlando con la moglie, non poteva riferirsi ai contatti tra ROS e Ciancimino (che "trattativa" non erano) e, men che mai, duravano "da un po' di tempo".

Gli appellanti ritengono così di interpretare le parole di Borsellino, consegnate alla memoria della coniuge, alla luce di quanto riferito da Vizzini, nel processo Mori-Obinu, nel presente processo e, soprattutto, nelle interviste rese ai giornali; il riferimento è al rapporto mafia-impreditoria-politica, ossia le indagini che Borsellino voleva proseguire con i Carabinieri del ROS sul mondo degli appalti.

Sul punto viene richiamata la sentenza del Tribunale nel processo Mori Obinu che, dopo aver esaminato anche tutta questa vicenda, ha affermato che *"... la eventualità che la strage di via D'Amelio sia stata determinata dall'esigenza di eliminare un ostacolo ad una "trattativa" in corso fra lo Stato e la mafia è rimasta una mera ipotesi, non sufficientemente suffragata dagli elementi acquisiti ..."*.

Ma la decisione in questione viene valorizzata ancora per screditare le (*"ondivaghe"*) dichiarazioni del Brusca, sulla accelerazione della morte di Borsellino, dal momento che nella citata sentenza Mori Obinu testualmente si legge che: *"Dalle dichiarazioni, non sempre chiarissime, dello stesso BRUSCA non è dato comprendere se l'uccisione del dr. BORSELLINO sia stata un atto di ritorsione per il rifiuto di accogliere delle*

*richieste del RIINA, o il tentativo di rilanciare una “trattativa” costringendo lo Stato a ritornare a negoziare ... Peraltro, lo stesso BRUSCA ha precisato di non sapere se il dr. BORSELLINO fosse a conoscenza della c.d. trattativa ... In conclusione, si deve ribadire che le indicazioni del collaboratore non corroborano l’ipotesi che la strage di via D’Amelio sia stata decisa per eliminare un ostacolo alla “trattativa” ...”.*

Sempre sul Brusca la difesa evidenzia come le sue audizioni, in specie le ultime, siano state caratterizzate da una serie di contestazioni e di oscillazioni narrative.

La difesa non manca neppure di dolersi di un metro interpretativo a suo giudizio diverso rispetto alle “*ondivaghe*” dichiarazioni di Brusca, giudicate *confuse e soprattutto tardive*, nella valutazione riservata ai fatti che si riferivano a Mancino (assolto con la sentenza di primo grado) ed invece valorizzate come attendibili per dimostrare l’accelerazione della strage di Capaci: una sorta di “*schizofrenia*” (così definita nell’atto di appello) che appare quasi sottendere l’uso di due diverse misure nel giudicare.

Ma sul punto vengono richiamate anche le dichiarazioni di un altro “pentito” considerato attendibile, Gioacchino La Barbera, al fine di smentire il dato temporale consegnato dal Brusca. La Barbera ha affermato che per Mannino era previsto un progetto di uccisione operativo già in data antecedente all’arresto dello stesso La Barbera e successivo alla strage di Via D’Amelio: “... *Io sono arrestato a marzo, questo discorso dell’Onorevole Mannino siamo fine 92 – inizio 93, poco tempo prima di essere stato arrestato.*”, ossia “*Comunque dopo la strage di Via D’Amelio.*”

Vengono anche richiamate le dichiarazioni di Angelo Siino il quale ha riferito che, dopo il suo arresto, ha avuto modo di parlare, nel carcere di Termini Imerese, nel quale ha fatto ingresso il 18 ottobre 1992, con i codetenuti Bernardo Brusca e Giovanni Pullarà e il Brusca gli ventilò già allora la possibilità di uccidere Mannino: “*mi disse: ma tu che ne pensi se ammazzamu a Mannino?*.”

Questi elementi vengono valorizzati a confutazione della tesi della sentenza di primo grado, basata su una asserita “*ineludibile deduzione logica*”, secondo la quale “*nei giorni precedenti la strage di via D’Amelio ebbe a verificarsi un qualche accadimento*

*che ha indotto il Riina a soprassedere all'omicidio dell'On. Mannino ed a concentrarsi, invece, con immediatezza, nella uccisione del Dott. Borsellino ...”.*

Sul tema del RAPPORTO "MAFIA E APPALTI", il gravame dei due imputati muove dalla problematica della c.d. “doppia refertazione”; in sostanza i ROS avrebbero consegnato, nel 1991, alla Procura di Palermo, nelle mani del dr. Giovanni Falcone, un’informativa nella quale non vi erano le intercettazioni dalle quali emergevano i nomi dei politici, mentre l’informativa completa, comprensiva anche dei suddetti riferimenti ai politici, sarebbe stata consegnata successivamente e dopo l’uccisione del dr. Borsellino, alla Procura di Catania.

La linea difensiva tende ad evidenziare che i ROS consegnarono il rapporto nella sua interezza al Procuratore Capo dott. Giammanco, che lo conservò nel suo armadio cassaforte.

In merito si richiama anche la sentenza del GUP di Palermo, nel separato processo Mannino, svolto in abbreviato, secondo cui le intercettazioni, dalle quali emergevano i nomi dei politici, erano in possesso della Procura di Palermo: *“Le informazioni che è dato ricavare ... indicano che la vicenda dell’indagine “mafia-appalti”, e dello scontro intimamente connesso tra la Procura e i ROS, fu molto più articolata di come illustrata dal Pm; ed è noto altresì che il GIP di Caltanissetta, investito della questione della gestione di quella indagine, arrivò alla conclusione di escludere l’ipotesi della doppia informativa.”.*

La tesi difensiva è quella secondo cui la ragione della “anticipata” uccisione (proprio in quel momento storico) del dott. Borsellino è da riconnettere nei timori basati su due motivi: la possibilità che il dott. Borsellino venisse ad assumere la Direzione Nazionale Antimafia e, soprattutto, la pericolosità (per i mafiosi) delle indagini che egli avrebbe potuto svolgere in materia appunto di mafia e appalti.

A questo proposito gli appellanti rievocano anche le dichiarazioni di Giuffrè secondo cui c’era *“... sempre quel rapporto che era stato presentato alla Procura di Palermo da parte del ROS....si sono resi conto (in Cosa Nostra n.d.r.) che era molto addentrato (il dott. Borsellino ndr) in...questo discorso mafia politica e appalti. E forse forse alla*

*pari del dottore Falcone”.*

Analogamente vengono richiamate le dichiarazioni della dottoressa Ferraro, a testimonianza del forte interesse del dr. Borsellino per quelle indagini sugli appalti: *“l’indagine mafia - appalti, che era quella fatta da De Donno e dai R.O.S”*; più esattamente viene ricordato l’incontro a Fiumicino, il 28 giugno del 1992, in cui Borsellino parlò alla Ferraro del rapporto mafia appalti nonché dell’anomalia rappresentata dal fatto che detto rapporto era stato inviato al Ministero di Grazia e Giustizia per come la Ferraro aveva appreso anche parlando con Falcone.

Dal complessivo esame della Ferraro e di Martelli la difesa evince la seguente ricostruzione: Borsellino incontrò il 25 giugno 1992, presso la Caserma Carini, Mori e De Donno per il rapporto Mafia Appalti; tre giorni dopo incontrò la dott.ssa Ferraro che ha esternato al Borsellino il racconto di Martelli e anche la irritazione di Falcone, quando arrivò il pacco al Ministero, ed ha affermato che aveva iniziato a leggerlo (il rapporto) ma Falcone aveva allora invitato e restituirlo alla Procura, anche perché il Ministero non aveva nessuna competenza, ed ha avuto modo di spiegare (sempre il dott. Falcone) alla Ferraro *“... che si trattava dell’indagine mafia - appalti, che lui aveva chiesto ai R.O.S. ... che era stata consegnata pochi giorni prima che lui venisse a Roma ...”*. La ragione per la quale il Procuratore capo dell’epoca (dott. Giammanco) mandò al Ministero quel rapporto è presto spiegata: *“... perché nel rapporto vi erano i politici, a dispetto di quanto ha sostenuto ed ancora sostiene quota parte della Procura di Palermo”*.

A tal fine gli appellanti rievocano anche il contenuto della lettera, che è stata prodotta, nella quale il Ministro Martelli *“...Nel rilevare la singolarità dell’inoltro...di atti coperti da segreto, per la sua parte esprimeva “l’avviso che tutte le indagini necessarie ed opportune devono essere prontamente ed efficacemente svolte, incluse le eventuali responsabilità di persone impegnate in attività politiche.”*

Alla stregua degli elementi così sintetizzati, la difesa confuta la tesi sostenuta in sentenza secondo la quale *“... l’unico fatto noto di sicura rilevanza, importanza e novità verificatosi in quel periodo per l’organizzazione mafiosa (e tale da accelerare la*

strage di Via D'Amelio) sono stati i segnali di disponibilità al dialogo - ed in sostanza, di cedimento alla tracotanza mafiosa culminata nella strage di Capaci - pervenuti a Salvatore Riina, attraverso Vito Ciancimino, proprio nel periodo immediatamente precedente la strage di via D'Amelio.”.

Come anticipato, la tesi degli appellanti è quella per cui, invece, la decisione di uccidere proprio in quel momento il dott. Borsellino, è stata legata alla vicenda del rapporto mafia appalti, le cui indagini volevano essere svolte e proseguite dal dott. Borsellino.

A tal proposito si ritiene di superare l'obiezione, contenuta nella decisione di primo grado, secondo cui *“nessun spunto idoneo a collegare ... la vicenda "mafia e appalti" con la morte del Dott. Borsellino sarebbe possibile trarre dalle dichiarazioni dei tanti collaboratori di Giustizia esaminati e cui, peraltro, la vicenda "mafia e appalti" era ben nota.”*, dal momento che, di rimando, la difesa segnala che questa conclusione omette di considerare la testimonianza di Giuffrè e pretermette anche il fatto che non è stata ammessa la produzione della sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania che, sempre secondo la stessa difesa, avrebbe fornito chiarimenti in merito.

Allo stesso modo si ritiene superabile l'ulteriore obiezione della sentenza, secondo cui *“... l'interessamento del Dott. Borsellino per l'indagine "mafia e appalti" non ha avuto all'epoca alcuna risonanza pubblica”*, valendo in proposito ed a confutazione di tale assunto, il contenuto della testimonianza di Luca Rossi resa nel processo Mori-Obinu (udienza 6.07.2012 ex art. 468 c.p.p.).

Soprattutto si pone in risalto la rilevanza di quell'incontro di Borsellino con Mori e De Donno, alla Caserma Carini il 25.06.1992, in cui si parlò di mafia e appalti; l'incontro con la Ferraro a Fiumicino il 28.06.1992, nel quale Borsellino volle informazioni sull'indagine del ROS su mafia appalti e su dove fosse quel rapporto inviato al Ministero; gli interrogatori di Messina a Roma il 30 giugno ed il primo luglio 1992, nei quali si parlò ancora di appalti dinnanzi al dr. Borsellino.

La difesa si duole di aver voluto produrre questi interrogatori del Messina e che questi documenti, definiti importantissimi, non siano stati ammessi.

Ma proseguendo in questa elencazione difensiva vengono in rilievo: l'incontro del 2.07.1992 con Luca Rossi (verbale reso nel processo Mori-Obinu), nel quale il dottor Borsellino ha parlato della sua ipotesi investigativa su Lima e Falcone ed il *trait d'union* rappresentato “*da una questione di appalti che Falcone stava studiando.*”; l'incontro di Borsellino del 10 e 11.07.1992 con i Carabinieri del ROS (incontro fugace con il Gen. Mori), con Subranni, cena al Comando Generale e l'indomani in elicottero a Salerno, sempre con Subranni; la data del 13.07.1992 per la richiesta di archiviazione dell'indagine su “mafia e appalti”, scaturita dal rapporto del ROS; l'incontro del 16.07.1992 con Vizzini: in cui sono presenti anche i dottori Lo Forte e Natoli e “L'attenzione di Borsellino è tutta sugli appalti, sulla questione mafia, politica ed economia”; la data del 19.07.1992: Giammanco telefona all'alba al Procuratore Borsellino per conferirgli la delega su Palermo (probabilmente non poteva dargliela prima di aver definito l'inchiesta su “mafia e appalti”), nel pomeriggio il dottor Borsellino salta in aria con i 5 agenti di scorta; il 22.07.1992, Giammanco appone il visto sulla richiesta di archiviazione, formulata dai suoi sostituti 9 giorni prima.

In merito alla CONFIDENZA FATTA DAL DOTT. BORSELLINO ALLA MOGLIE AGNESE PIRAINO LETO RIGUARDO AL GEN. SUBRANNI, la difesa valuta criticamente l'interpretazione che la sentenza di primo grado ha fornito alla conversazione Mori - De Donno del 18 maggio 2012, riportandone frammenti, come accade anche per la successiva comunicazione De Donno “RAF”; l'argomento è quello della notizia, che la moglie del Borsellino ha raccontato, secondo cui il generale Subranni sarebbe stato mafioso (era “punciuto”).

Precisato che le indagini a tale titolo avviate hanno portato ad una archiviazione del relativo procedimento, si prospetta che la lettura più completa e aderente al vero, dell'intercettazione Mori-De Donno, sia quella che è stata fornita nel processo Mori Obinu e secondo la quale, tra l'altro, i due ipotizzavano che l'amico dal quale il dr. Borsellino aveva lamentato, con i magistrati (dottori Russo e Camassa), di essere stato tradito si identifici nel m.llo Canale.

Questi interlocutori intercettati (Mori De Donno) si chiedevano da chi il dr. Borsellino

avesse appreso che il gen. Subranni era “punciuto”; manifestano la loro incredulità in proposito, ricordando che il gen. Subranni non aveva mai dato luogo a comportamenti sospetti e non aveva mai ostacolato le loro investigazioni.

In merito al L'INTERVENTO DEL DOTT. SCARPINATO SUL TEMA DELLA DISSOCIAZIONE, la difesa riprende questo argomento, di cui brevemente si occupa la sentenza di primo grado, per puntualizzare che, lungi dal voler ipotizzare chissà quali disegni nei confronti del dr. Scarpinato, l'intento difensivo era semplicemente quello di sostenere che, ad aderire alle ipotesi del PM e di cui al “papello” (tra le cui richieste rientrava anche la dissociazione) si arriverebbe all'assurdo di ritenere che tutti coloro i quali ne parlavano all'epoca fossero “trattativisti”, con la puntualizzazione che la Difesa rifiuta questo tipo di approccio.

La sentenza viene impugnata anche in relazione ai capitoli denominati I CONTATTI DEI CARABINIERI CON VITO CIANCIMINO; LA SENTENZA DI PRIMO GRADO DELLA CORTE DI ASSISE DI FIRENZE E LE TESTIMONIANZE RESE IN QUEL PROCESSO DAGLI ODIERNI IMPUTATI MORI E DE DONNO fino al capitolo intitolato GLI INTERROGATORI DI VITO CIANCIMINO, anch'esso impugnato.

Procedendo ad un estremo sforzo di sintesi, questi i punti salienti:

l'iniziativa partiva da De Donno e, successivamente, venne comunicata a Mori e da questi a Subranni, non viceversa come sostenuto in sentenza;

Mori, in tutte le occasioni in cui è stato sentito come testimone, ha fornito sempre la stessa coerente narrazione dei fatti;

“trattativa” è un termine riferito alle schermaglie tra Mori e Vito Ciancimino;

anche a voler concedere che l'espressione utilizzata sia stata riferita alla “trattativa Stato-mafia”, essa non vi è mai stata perché, alla domanda di Vito Ciancimino “cosa offrite”, loro risposero “*Riina, Provenzano e gli altri si consegnino e tratteremo bene le famiglia*”; chiudendo lì la c.d. “trattativa”;

Mori e De Donno hanno più volte affermato che loro non avevano niente da offrire né da trattare;

l'ulteriore elemento a sostegno dell'inesistenza di trattative, è la vicenda dei 41 bis non confermati dal Ministro Conso;

Ciancimino non propiziò l'arresto di Riina.

In ordine ai contatti Mori-Ciancimino, la difesa condivide sul fatto che si sia, al più, trattato di una iniziativa spregiudicata (purché si torni con la mente a 25 anni fa) o non opportuna, pur insistendo con forza sul fatto che: l'intento di Mori e De Donno era quello, attraverso il tentativo di far collaborare Vito Ciancimino, di porre fine alle stragi arrestando Riina e Provenzano; quindi un intento sicuramente lecito (ed anzi meritorio).

Viene ricordata, tra le altre, la deposizione di Roberto Ciancimino secondo cui il padre Vito fu contattato dagli Ufficiali dei CC i quali gli chiesero “... *un aiuto per fermare le stragi.*” “... *Loro volevano solo arrestare Riina e Provenzano e chiudere al più presto la situazione.*”

Queste finalità rilevano in termini di dolo, sia del reato che in relazione all'applicabilità (*rectius* della non applicabilità) dell'aggravante di cui all'art. 7 DL. 152/91.

Ma la tesi difensiva principale rimane quella per cui l'aver posto in essere quei contatti non integra alcuna fattispecie di reato.

A voler ragionare per assurdo la difesa afferma che, anche ipotizzando una “trattativa” tra Mori, De Donno e Vito Ciancimino e “cosa nostra” (con richieste in papelli, ovvero bloc notes, orali, ovvero scritte, manoscritte oppure dattiloscritte ecc.), il reato contestato non sarebbe ancora configurabile, perché evidentemente non vi è la condotta di “usare minaccia” al Governo e non essendo né Mori né De Donno esponenti del Governo.

Si citano, a sostegno, le sentenze irrevocabili che hanno analizzato questa vicenda dei contatti Mori-Ciancimino ed hanno assolto Mori con motivazioni ritenute esaustive: la Sentenza Mori-De Caprio e la Sentenza Mori-Obinu

La decisione di primo grado viene impugnata anche in relazione a GLI SCRITTI DI VITO CIANCIMINO ed al capitolo CONCLUSIONI SULLE DICHIARAZIONI E GLI SCRITTI DI VITO CIANCIMINO.



La sentenza viene censurata dalla difesa anche con riferimento alle ricostruzioni contenute nel capitolo LE AZIONI E LE OMISSIONI DI SUBRANNI, MORI E DE DONNO DURANTE I CONTATTI CON VITO CIANCIMINO”; I CONTATTI CON LILIANA FERRARO fino al capitolo LA DEPOSIZIONE DI FERNANDA CONTRI”.

In merito a queste deposizioni gli atti di appello sostengono che tali deposizioni in sentenza siano state *“assolutamente travisate, traendone conclusioni non in linea con le stesse”*.

Sul contenuto delle deposizioni sia di Ferraro sia di Martelli viene fatto rinvio alle valutazioni espresse (*“molto più serenamente”*) nella sentenza Mori-Obinu, sottolineando che, in riferimento all’incontro con Borsellino, all’aeroporto di Fiumicino, emerge quanto poco valore Borsellino annettesse alla notizia datagli dalla Ferraro sui contatti tra ROS e Vito Ciancimino e, per converso, quanta importanza desse alle indagini di quegli stessi uomini del ROS sugli appalti.

Quanto all’incontro con Mori dell’autunno 1992, nel quale si parlò del passaporto per Vito Ciancimino, gli appellanti evidenziano che Mori non chiese alcun interessamento. Relativamente, poi, alla presunta irritazione di Martelli, è da dire che la Ferraro ha spiegato che tale irritazione riposava nella considerazione che, essendo stata istituita la DIA, il ROS avrebbe dovuto cedere il passo (per poi confluire) al nuovo organismo: in sostanza Martelli si irritò perché riteneva che quelli del ROS continuassero ad intromettersi; una spiegazione che la difesa ritiene che sia stata confermata dallo stesso Martelli.

Quanto, invece, agli incontri della Ferraro con Francesco Di Maggio, nel corso dei quali costui prospettò di andare al DAP, la difesa si duole del fatto che nella sentenza di primo grado si siano *“dimenticate”* le ragioni, riferite da Di Maggio alla Ferraro, per le quali costui voleva andare al DAP e cioè: Di Maggio *“era convinto che non solo bisognava trovare gli assassini di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ma che ... quello era il momento per sconfiggere Cosa Nostra e che le carceri avevano importanza molto grande, nel senso che evidentemente, dopo la conferma del Maxi 1*

*e la detenzione dei capi di Cosa Nostra, sul carcerario bisognava lavorare molto ...”.* Delle affermazioni che per la difesa documentano quale fosse l’orientamento di Di Maggio sul tema del 41 bis.

Ma ulteriore conferma della inesistenza di trattative di sorta, viene individuato da quanto riferito dalla Ferraro circa il fatto che De Donno le disse *“che il tentativo di agganciare Vito Ciancimino era funzionale alla cattura degli assassini del Dott. Falcone”.*

Per ciò che concerne le dichiarazioni di Martelli, la difesa richiama le considerazioni contenute nella sentenza Mori-Obinu anche sul tema della valenza dei ricordi di questo testimone *“sui risalenti fatti in questione...”*; dei ricordi in quella sede processuale definiti non *“sempre limpidi e frutto di pronta e personale memoria”* quanto piuttosto frutto di *“... una sorta di inclinazione a rappresentarsi come un puro paladino della antimafia a petto di atteggiamenti opachi di altri.”... “ Al di là di opinioni del tutto infondate (quale quella secondo cui la iniziativa del cap. DE DONNO sarebbe stata non ortodossa in quanto, istituita la D.I.A., i militari del ROS sarebbero stati, in sostanza, privati di ogni autonomia investigativa ed il Raggruppamento sarebbe stato addirittura assorbito dalla D.I.A.) ...”.*

In merito alle dichiarazioni di Martelli e della Ferraro, relative alla asserita “copertura politica” chiesta da De Donno (che secondo la sentenza è da mettere in relazione alla “trattativa”), la difesa nel gravame si interroga su quale necessità avesse De Donno (ed i Carabinieri) di richiedere un tale “sostegno politico” se agivano su *input* politico proveniente dal Ministro Mannino che, a seguire la Corte di Assise, avrebbe addirittura agito con il concorso di *“mezza DC”* tra cui Scalfaro, Mancino ed altri.

Quanto alla testimonianza di Fernanda Contri, la difesa ritiene che il contenuto sia stato travisato. In particolare, in merito all’incontro del 22 luglio 1992, tra Mori e l’avv. Contri, l’appellante sostiene che si ricavano due circostanze essenziali:

Mori non parlò di “generiche indagini in corso”, ma di indagini per scoprire gli assassini di Falcone e Borsellino;

Mori non aveva ancora incontrato, il 22 luglio 1992, Vito Ciancimino.

Il travisamento della prova sussisterebbe anche riguardo all'incontro successivo, del 28 dicembre 1992, nel quale Mori riferì alla Contri che aveva incontri con Ciancimino e le disse che non aveva ancora notizie, sviluppi.

Viene citata, in proposito, la motivazione della sentenza Mori Obinu: “... *in occasione dell'incontro del 28 dicembre 1992, sollecitato dal col. MORI ed avvenuto a Palazzo Chigi, parlarono soprattutto del recente arresto di Bruno CONTRADA e di cosa ne avrebbe pensato il dr. Giovanni FALCONE. Poi il col. MORI le disse: <<a proposito di Ciancimino... questa frase non me la scorderò mai più... mi sono fatto l'idea che sia... se non il capo, uno dei capi della mafia*”.

Soprattutto la difesa insiste sul fatto che: “*l'avv. Contri ha precisato che il col. MORI non le chiese niente e che ella non ravvisò nulla di strano nella richiesta di incontrarla, atteso anche che il predetto conosceva bene la amicizia della teste con il dr. Giovanni Falcone*” e considerava il Mori come una persona della quale “*potevo fidarmi su alcune indicazioni che avrebbe potuto darmi.*”

Riguardo a Giuliano Amato, si rammenta che lo stesso in questo processo ed anche nel processo “clone”, ha riferito che l'iniziativa di contattare Mori originò dalla Contri “... *dopo l'uccisione di Borsellino chiedendogli che cosa ne sapevano e quali indagini stavano facendo...*”.

La difesa ribadisce che tutti i predetti testi sono già stati sentiti nel processo Mori-Obinu perché anche lì, sebbene come elemento aggravante, era contestato al Gen. Mori il 338 c.p., negli stessi termini del presente processo e per le stesse vicende nelle quali co-protagonista si assume (adesso) che sia stato De Donno.

Anche le CONCLUSIONI SUI CONTATTI DI MORI E DE DONNO CON LILIANA FERRARO E FERNANDA CONTRI” per la difesa risultano travisate.

In sentenza si legge “*Le risultanze delle predette testimonianze sugli incontri che Mori e De Donno ebbero con un dirigente autorevole del Ministero della Giustizia (cioè la dott.ssa Ferrero) e con il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (l'avv. Contri) informandoli espressamente dei contatti intrapresi con Vito Ciancimino smentiscono la versione degli imputati che tende a minimizzare tali*

*contatti conducendoli nell'alveo del mero rapporto confidenziale ...”*

Tale conclusione per gli appellanti si fonda su un errato apprezzamento delle risultanze processuali: *“De Donno va dalla Ferraro piangendo per la morte di Falcone. Mori non va da nessuno e viene, come visto, convocato dalla Contri.”*

Il “minimo comune denominatore”, che la difesa si duole sia stato ignorato in sentenza, è individuato nel dr. Falcone ed il rapporto che legava al magistrato ucciso gli uni (i Carabinieri) e le altre (Ferraro e Contri).

È dunque evidente che Mori e De Donno ebbero contatti con gli amici di Falcone ai quali dissero che stavano adoperandosi per cercare di far luce su queste stragi.

Questo è confermato, sempre per la difesa, da un'altra prova indicata come “omessa” (cioè non considerata) nella sentenza di primo grado e che viene reperita dalla sentenza Mori Obinu: dalle indicazioni fornite dall'avv. Contri viene confermato l'assunto di Massimo Ciancimino, posto che il 22 luglio 1992 Mori parlò di un contatto con Vito Ciancimino che era ancora in fieri *“Sotto altro profilo non può che essere sottolineato che: a) i contatti con Vito CIANCIMINO non sono stati gestiti dagli ufficiali del ROS con la strettissima riservatezza che avrebbe suggerito una operazione illecita, in quanto ne hanno parlato, in particolare, con altissimi funzionari governativi (la dr.ssa FERRARO e l'avv. CONTRI) che sapevano essere stati particolarmente legati al dr. Giovanni FALCONE; b) alla luce delle precise e sicure indicazioni dell'avv. CONTRI, che ha escluso che il col. MORI le abbia rivolto alcuna richiesta, non può conferirsi sicura attendibilità alle incerte ed oscillanti dichiarazioni con cui la dr.ssa FERRARO ha finito per affermare che il cap. DE DONNO ricercò, contattandola, una condivisione politica alla sua iniziativa.”* (dalla sentenza Mori Obinu).

Si insiste sul fatto che tali contatti non avvenivano su *input* politico, tanto meno con la regia dell'allora Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, esplicitamente evocata dal Martelli nel corso della sua audizione dinanzi alla Commissione Parlamentare Antimafia dell'11 settembre 2012.

Eguale mente la difesa contesta le conclusioni della sentenza di primo grado secondo cui i rapporti di Mori e De Donno con Ciancimino erano *“... un tentativo di instaurare*

*un dialogo, attraverso Vito Ciancimino, con "cosa nostra" ... e, quindi, necessariamente, di tentare di avere quella "copertura politica" di cui hanno riferito il teste Martelli ... .. e, sia pure con molte titubanze e tra tentativi di minimizzare o dimenticare quegli accadimenti, la stessa Liliana Ferraro”.*

Prescindendo da quanto detto in merito alla non necessità di De Donno (e dei Carabinieri) di richiedere un tale “sostegno politico” se agivano su *input* politico proveniente dal Ministro Mannino (che avrebbe addirittura agito con il concorso di “mezza DC”), negli appelli viene riportato quanto scritto nella sentenza definitiva Mori Obinu circa il fatto che la dr.ssa Ferraro ha affermato (sulla scorta anche di una riflessione successiva alla precedente deposizione resa al P.M.) di aver percepito nel comportamento del De Donno la volontà di superare qualche contrasto dei Carabinieri con il Ministro Martelli, collegato alla istituzione della D.I.A. (“... perché il ministro Martelli avrebbe voluto, quando iniziò l’attività di riforma, istituire... quando fu istituita la DIA avrebbe voluto che la DIA fosse diciamo l’unico organismo investigativo assorbente con, diciamo, la privazione delle competenze dei diversi corpi ...”).

Si insiste nel censurare la decisione di primo grado che ha, invece, sostenuto che il tentativo di De Donno, di informare il Ministro della Giustizia, dell’iniziativa del R.O.S. con Vito Ciancimino, così come l’analoga iniziativa di Mori, verso la dott.ssa Fernanda Contri, fossero finalizzate ad instaurare un dialogo con “cosa nostra” per ottenere che questa ponesse termine alla strategia di contrapposizione totale con lo Stato, che in quel momento aveva già raggiunto il culmine con la strage di Capaci.

Ci si duole di un “pre-giudizio condannatorio” facendo notare che sono state trascurate le indicazioni provenienti dalle citate Contri e Ferraro:

La Ferraro ha riferito che De Donno le disse che bisognava fare di tutto per cercare di scoprire gli autori della strage e che sempre il De Donno si era ricordato di avere conosciuto in passato il figlio dell’ex sindaco di Palermo e che lo aveva incontrato anche di recente e che, forse, valeva la pena di vedere se era possibile contattare il padre che, visto quello che era successo, poteva avviare una collaborazione;

La Contri, in relazione all'incontro del 22 luglio 1992, ha ricordato che il col. Mori *“mi disse che stavano investigando tutto il possibile, per fare luce sia sulla morte di Paolo che sulla precedente morte di Giovanni e Francesca [...] e mi disse: sto incontrando Ciancimino... spero di avere eh... una qualche cosa... una qualche notizia”*.

Per analoghe considerazioni la difesa ritiene priva di fondamento l'altra argomentazione della sentenza appellata secondo cui il contatto di Mori con la Contri *“... potrebbe trovare una qualche plausibile spiegazione solo ed esclusivamente nell'intendimento del primo (cioè del Mori ndr) di far conoscere la sua iniziativa verso Vito Ciancimino, dopo avere fatto ciò col Ministro della Giustizia, anche al Presidente del Consiglio, non potendo egli di certo dubitare che, ancorché non avesse avanzato alcuna specifica richiesta in proposito, la Contri, per la sua qualità di Segretario Generale, avrebbe comunque informato di quanto appreso dal Mori, appunto, il Presidente del Consiglio, così come di fatto è effettivamente avvenuto ...”*.

Analogamente si critica la conclusione secondo cui la condotta posta in essere in quei mesi da Mori deporrebbe nel senso di una operatività diretta all'apertura di un canale di interlocuzione con i vertici mafiosi, di modo da porre termine alla contrapposizione frontale che aveva prodotto i tragici accadimenti dei mesi precedenti.

La sentenza viene fatta oggetto di censura anche in merito alle valutazioni relative a **IL PASSAPORTO DI VITO CIANCIMINO**.

Al riguardo si evidenzia che, in occasione del secondo incontro con la Ferraro, il Mori non sollecitò alcun interessamento, in specie per il rilascio del passaporto del Ciancimino, ma si limitò solamente ad un accenno generico al fatto che Vito Ciancimino, nell'ambito dei rapporti con i militari del ROS, aveva chiesto se poteva avere il passaporto. Dunque *“una cosa molto superficiale, molto generica”* senza alcuna sollecitazione, della quale il Mori informò solamente la Ferraro senza alcun effettivo interessamento di sorta.

Sempre ad avviso della difesa non sarebbe un caso che la stessa Ferraro percepì che si trattasse di un semplice aggiornamento sui contatti con Ciancimino.

Del resto gli appellanti evidenziano che la conseguenza di questa vicenda è stato semmai l'arresto del Ciancimino, ossia un evento rispetto al quale i Carabinieri non avevano alcun interesse in quel momento, neppure se si desse credito alla "trattativa" con la mafia.

La sentenza viene impugnata anche in merito alle valutazioni espresse con riguardo a L'INTERVENTO PRESSO IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA" ed alla DEPOSIZIONE DI LUCIANO VIOLANTE e capitoli connessi.

Più esattamente si censura il ragionamento secondo cui *"... anche tale episodio smentisce la tesi riduttiva degli imputati sul ruolo di Vito Ciancimino e sulle dichiarate finalità dei contatti con quest'ultimo, mentre è, invece, totalmente coerente con la necessità di assecondare quell'interlocutore, non già per avere informazioni confidenziali di sorta, ma per dimostrare allo stesso che quei Carabinieri che lo avevano contattato erano in grado di ... coinvolgere esponenti delle Istituzioni a vari livelli ... così da dare credibilità alla richiesta di dialogo indirizzata, tramite Vito Ciancimino, ai vertici mafiosi"*.

Viceversa la difesa, richiamando anche, ad ancora una volta, la motivazione della sentenza Mori Obinu sul tema della deposizione del Violante e delle informazioni da questi ricevute da parte del Mori, insiste nel sostenere che il fine di De Donno e Mori era quello di cercare di far collaborare, senza favoritismi illeciti, Vito Ciancimino, e senza accreditarsi presso e nei confronti di chicchessia.

Sulle tematiche LA MANCATA INFORMATIVA ALL 'AUTORITA' GIUDIZIARIA; LA MANCATA DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE ed IL MANCATO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' INVESTIGATIVE, relativamente ai rapporti con Vito Ciancimino, la decisione viene sottoposta ad ampia censura.

In estrema sintesi di addebita a Mori, e indirettamente anche a De Donno, di non aver informato il Procuratore Caselli dei rapporti intrattenuti con Vito Ciancimino così come di non aver fatto alcuna comunicazione scritta, né orale, al Procuratore tanto che

quest'ultimo apprese di tali contatti solo direttamente dal Ciancimino.

Al riguardo la difesa oppone che nessun obbligo informativo sussisteva ai sensi dell'art.203 c.p.p. (ritenuto applicabile anche al di là del dibattimento).

Inoltre si rammenta che Vito Ciancimino, già nel carcere di Rebibbia da circa un mese quando Caselli arrivò a Palermo, era a disposizione dell'A.G.

Ancora, la difesa ricorda che lo stesso dott. Caselli ha sempre dichiarato che il rapporto con la fonte è di esclusiva pertinenza e competenza della Polizia Giudiziaria che lo gestisce e, per questo, di non aver mai interferito, in questi casi.

Viene menzionato anche che Caselli si insedia alla Procura di Palermo il 15.01.1993 (giorno dell'arresto di Riina); il ROS effettua, su richiesta di Vito Ciancimino, un colloquio investigativo, con Ciancimino, il 22.01.1993 e tale colloquio viene refertato a Caselli il successivo 24 gennaio; nella comunicazione al Procuratore è scritto che "Il Ciancimino ha espresso il desiderio di conferire con la S.V.", a seguito di ciò, il 27.01.1993, si tenne il primo interrogatorio da parte di Caselli e Ingroia; tale ultimo documento, osserva ancora la difesa, non è stato ammesso (indice documenti 9.06.2017 doc. 118).

In sentenza si cita anche il generale Ganzer a proposito della redazione di relazioni ad uso interno sulle attività svolte con le "fonti", ma la difesa fa presente che non sussisteva alcun obbligo specifico ma solo una prassi interna relativa, per di più, ad un periodo successivo a quello di stretto interesse.

In merito all'accusa di non aver informato il dr. Borsellino, incontrato da Mori e De Donno alla Caserma Carini il 25.06.1992, l'appellante formula alcuni interrogativi che sottendono che non sussisteva una trattativa in atto tra Cosa Nostra ed appartenenti al ROS dei Carabinieri.

In sostanza viene riproposta la giustificazione, fornita da De Donno al processo Mori-Obinu, secondo cui egli non informò Borsellino perché era prematuro "*... stavamo tentando di instaurare un rapporto con lui (Ciancimino ndr) e non (sapevamo) a che punto sarebbe arrivata la collaborazione.*".

Al contempo viene criticata la ricostruzione operata nella sentenza di primo grado che



ha, invece, stigmatizzato il fatto che “... *fino al 1997, né Mori, né De Donno hanno mai redatto alcuna relazione di servizio sui contatti con Vito Ciancimino e sulle informazioni ottenute*” e che “*Di tutta questa attività nulla si sarebbe saputo se Vito Ciancimino, dopo l'arresto, non avesse deciso, sia pure con molte reticenze ed in termini alquanto generici, di informare i magistrati che si erano recati ad interrogarlo. ...*”.

Quanto alla denunciata inerzia investigativa, di cui pure si tratta nella sentenza di primo grado, la difesa evidenzia come sarebbe stato fuori da ogni logica (investigativa ma anche giudiziaria e, soprattutto, di buon senso) ipotizzare di far fare una perquisizione (anche ad altra forza di polizia) il tutto “*per non allarmare*” la “fonte” dei Carabinieri. Il rapporto confidenziale è un rapporto fiduciario.

Del resto Mori ha spiegato che la asserita inerzia investigativa era dovuta al tipo di rapporti allora intessuti: “...*Non gli potevamo dire brutalmente: senti, Ciancimino, la tua posizione giuridica e giudiziaria è quella che è, statti attento, se vuoi evitare la galera ti possiamo aiutare però dacci ... Perché mi avrebbe accompagnato alla porta immediatamente. Perché i tempi erano diversi. ...*”.

Anche De Donno ha confermato che un'attività tecnica non sarebbe stata proponibile, con un rischio troppo alto di bloccare il rapporto con Vito Ciancimino: un rapporto fiduciario in fieri.

Riguardo all'assenza di un pedinamento dell'intermediario nemmeno a dicembre, cioè in prossimità dell'arresto di Ciancimino, intervenuto il 19 dicembre 1992, la difesa sottolinea che questo intermediario, contattato il 18 ottobre 1992, non era un uomo di Cosa Nostra come si desume dalle dichiarazioni integrali di Vito Ciancimino ma un soggetto incensurato “... *che avrebbero potuto consentire una certa penetrazione nell'organizzazione ...*” sul tema di “*certe imprese*”. Un'iniziativa che ha preceduto l'arresto. Peraltro, Roberto Ciancimino ha precisato che il padre incontrava un soggetto incensurato.

Oggetto di specifico gravame sono anche le CONCLUSIONI SULLE CONDOTTE DI SUBRANNI, MORI E DE DONNO DURANTE I CONTATTI CON VITO

CIANCIMINO.

Gli atti di impugnazione muovono dalla considerazione secondo la quale non vi è prova della *"trattativa" con Vito Ciancimino e, attraverso questi, con i vertici di "cosa nostra"*.

E quanto alla tesi secondo cui i Carabinieri, quali che fossero le loro intenzioni, solleccitarono espressamente a Vito Ciancimino un'interlocuzione con i vertici mafiosi per conoscere a quali condizioni si sarebbe potuto porre termine al "muro contro muro" tra lo Stato e "cosa nostra" (cioè quella situazione che, sempre in sentenza, viene definita come una *"una "trattativa"*), gli appellanti contrappongono le motivazioni, ritenute più convincenti, della sentenza del processo Mori Obinu secondo la quale *"... l'eventualità che il col. MORI ed il cap. DE DONNO si siano attivati con lo scopo precipuo ... di evitare il ripetersi di iniziative stragiste di Cosa Nostra e quella, collaterale (negata dagli interessati ma sostenuta dal P.M.), che abbiano agito su specifica sollecitazione esterna, ... detta, eventuale, finalità non potrebbe, di per sé, rivelare un atteggiamento volto a favorire le ragioni dei mafiosi ed, anzi, dovrebbe senz'altro apprezzarsi come lodevole ..."*.

Dunque un'attività che non dimostra la infedeltà del gen. Subranni per di più in assenza della prova che l'imputato Mori e De Donno fossero consapevoli di eventuali contiguità del predetto con la mafia, così come di un disegno di personaggi di spicco della Democrazia Cristiana, avallato o meno dal gen. Subranni, volto ad aprire un dialogo con i vertici di Cosa Nostra.

LA CONFERENZA STAMPA DEL GENERALE CANCELLIERI IN OCCASIONE DELL'ARRESTO DI SALVATORE RIINA. LA CONFERMA DELLA "TRATTATIVA" NELLE PAROLE DI SUBRANNI E MORI che, a dire del giudice di primo grado, costituisce ulteriore prova della *"trattativa"*, viene invece interpretata dalla difesa come la ennesima smentita alla tesi accusatoria.

Si sostiene che l'oggetto della conferenza stampa non sia stato concordato con il ROS e che il gen. Cancellieri leggeva dei fogli che aveva davanti, il testo conteneva *"elucubrazioni"* del solo Cancellieri.

Se, dunque, si vuole sminuire l'importanza del riferimento contenuto nella conferenza stampa alla *"trattativa"*, la difesa si interroga di come quei Carabinieri del ROS, descritti così furbi e spregiudicati da non informare i magistrati (ma solo i politici), siano stati poi così sprovveduti dal far conoscere a tutto il mondo l'esistenza della "trattativa" e del "baratto" in conferenza stampa.

La risposta per la difesa va individuata nel fatto che la cattura di Riina non fu il "frutto" di "trattative" di sorta; quelle frasi "incriminate", riportate in sentenza, tratte dalla conferenza stampa, miravano soltanto a lumeggiare la figura del Riina e gli obiettivi che questi si prefiggeva di ottenere con l'attacco allo Stato, sferrato in quegli anni.

Sempre alla difesa appare contraddittorio che: da un lato si sostenga che i Carabinieri avrebbero trattato con Provenzano, definito come il "morbido", perché contrario alle stragi; e che la "trattativa" avvenne con Riina ("il duro") ed i Carabinieri.

Si ottiene così la conferma che Mori e De Donno non fossero a conoscenza delle presunte minacce rivolte dall'organizzazione mafiosa.

Coerentemente all'approccio difensivo, vengono censurate anche tutte le conclusioni racchiuse in sentenza sotto la voce SINTESI DELLE PRIME CONCLUSIONI SULLA "TRATTATIVA"; LA CONFERMA DELL'ACCETTAZIONE DELLA "TRATTATIVA" DA PARTE DI SALVATORE RIINA; LE DICHIARAZIONI DI SALVATORE CANCEMI; LE DICHIARAZIONI DI GIOVANNI BRUSCA.

Il giudice di prime cure si è occupato delle dichiarazioni di Brusca e Cancemi, considerate importanti per il fatto che loro hanno parlato dell'accettazione della "trattativa" da parte di Riina: *"(Cancemi nel 1994 e Brusca nel 1996) prima che Mori e De Donno, ne parlassero a loro volta nel gennaio del 1998.*

Prima di addentrarsi su questa tematica, la difesa torna a rammentare le dichiarazioni di Malvagna, in merito alla già pianificata, nel 1991, strategia stragista in tutta Italia, che confuta l'affermazione secondo cui vi sarebbe stata *"una intensificazione delle stragi nel corso del 1993 e sino al gennaio 1994"*.

Quanto a Cancemi, si evidenzia che nella sentenza di primo grado viene valorizzato l'interrogatorio del 15.03.1994, nel quale questo collaboratore riferiva quanto appreso

da Ganci, circa il fatto che Riina aveva intavolato dei rapporti *con persone esterne a cosa nostra, importanti* tali per cui lo Stato avrebbe trattato dopo gli atti eclatanti, così collegando queste informazioni ai rapporti tra i Carabinieri e Vito Ciancimino, sottolineando l'importanza del dato temporale riferito al fatto che Cancemi parla in questi termini di trattativa *già nel marzo 1994, ben prima, quindi, della risonanza pubblica dei contatti tra i Carabinieri e Vito Ciancimino ...* ; cioè Cancemi avrebbe parlato di "trattativa" che, dopo le stragi del 1992, Riina intendeva intavolare con lo Stato.

E tuttavia la difesa si duole del fatto che sia stato "dimenticato" che Cancemi aveva reso dichiarazioni su questo tema anche in precedenza, esattamente il 4.11.1993 (verbale prodotto dalla Difesa), allorché aveva afferma di aver appreso da Ganci che Riina si era incontrato (*"ha avuto un incontro"*) con questi personaggi importanti (di cui non conosceva l'identità), specificando anche che il Riina aveva pianificato l'idea di mettere una bomba a Falcone.

Da tali elementi si desume che la trattativa, di cui ha appreso il Cancemi, non può essere ricondotta ai contatti dei ROS con Ciancimino, poiché:

nessuno ha mai sostenuto che Riina si fosse incontrato con costoro;

i contatti tra Carabinieri e Vito Ciancimino iniziano pacificamente dopo la strage di Capaci.

Altra "dimenticanza", egualmente stigmatizzata, attiene al fatto che *nel successivo interrogatorio reso ai magistrati della Procura di Caltanissetta il 21 gennaio 1997, il Cancemi parla, invece, della parallela vicenda della "trattativa" legata alla restituzione di alcune opere d'arte pure riferita da Paolo Bellini...* , specificando che anche in questo interrogatorio del 1997 Cancemi ribadiva il concetto di aver appreso dal Raffaele Ganci della trattativa prima della strage di Capaci: *"... mentre ci recavamo nella villetta di Capaci - dove si procedette alla miscelazione dell'esplosivo per intenderci - Ganci ebbe a confidarmi che Riina aveva parlato con delle "persone importanti"*.

Gli atti di gravame si occupano anche delle altre dichiarazioni rilasciate dal Cancemi

in specie quelle riferite all'uccisione di Borsellino, come se Riina avesse preso un impegno, concludendo nel senso che le dichiarazioni di Cancemi, piuttosto che suffragare la "certezza" circa la "trattativa", come causa della "accelerazione" della strage di Via D'Amelio, consentono, invece, di individuare una spiegazione alternativa, questo perché Cancemi ha riferito "*che da tempo Riina aveva manifestato che intendeva agire per ottenere la "cancellazione" della legislazione sui collaboratori di Giustizia*" e che aveva preso impegni con soggetti incontrati prima della strage di Capaci.

Tra le dichiarazioni di Cancemi si rammenta anche quella contenuta nell'interrogatorio (definito come) "dimenticato" del 4.11.1993 (prodotto dalla difesa) nella quale il predetto afferma che "*Riina e Provenzano sono la stessa cosa, la stessa mente, la stessa strategia ...*", mostrandosi convinto del fatto che "*... gli attentati ultimi di Roma, Firenze e Milano sono addebitabili a Riina, Provenzano e al loro gruppo*"; delle dichiarazioni che, sempre per la difesa, assumono una portata "demolitoria" del teorema della "trattativa", secondo cui Provenzano non era stragista come Riina.

Per ciò che concerne Giovanni Brusca, parimenti citato in sentenza con riferimento alla tematica della "trattativa", la difesa pone in evidenza il fatto che il ricordo di questo collaboratore, sul tema della collocazione temporale, cioè prima o dopo la strage di Capaci della notizia di Riina di aver consegnato il papello ("*gli ho fatto un papello così*"), è stato frutto di un ricordo contraddittorio.

Segnatamente, nella sentenza della Corte di Assise, si afferma che Brusca ha collocato questa informazione circa venti-trenta giorni dopo la strage di Capaci, a seguito di una rivisitazione del suo (cioè dello stesso Brusca) precedente ricordo e ritenendo di poter essere più preciso (sempre il Brusca) perché ha collocato questo episodio a dei fatti di sangue, quali l'omicidio dell'Ispettore Lizzio ed il duplice omicidio Milazzo-Bonomo. E tuttavia la difesa fa notare che questi riferimenti temporali (gli omicidi Lizzio e Milazzo-Bonomo), che avrebbero consentito di precisare i ricordi dopo 15 anni, erano in effetti già emersi negli interrogatori precedenti del Brusca ed espletati a 4/6 anni dai fatti (1996-1998), interrogatori nei quali Brusca collocava, invece, l'incontro con Riina

sul tema del “papello” dopo (e non prima) la strage di via D’Amelio.

A sostegno della scarsa attendibilità del ricordo del Brusca, viene citata, ancora una volta, la sentenza del processo Mori Obinu ove la tematica della *affidabilità dei ricordi del dichiarante* è stata ampiamente sviscerata, concludendo per un giudizio “*piuttosto precario*”.

E la sentenza Mori Obinu viene rievocata anche in riferimento alle ragioni del progettato attentato ai Carabinieri allo stadio Olimpico.

In definitiva, e più in generale, la difesa contesta l’attendibilità del Brusca invece riconosciuta nella sentenza di primo grado.

Riguardo a LE DICHIARAZIONI DI ANTONINO GIUFFRÈ' la difesa evidenzia che lo stesso è stato già sentito sulle stesse vicende nel processo Mori-Obinu.

In sintesi, quanto alla “missione” di Vito Ciancimino, di cui Giuffrè avrebbe appreso da Provenzano, si evidenziano una serie di contestazioni mosse al Giuffrè dalle quali emerge che lo stesso non ha appreso nulla da Provenzano e, a tutto voler concedere, la “missione” (*alias* “trattativa” nel costrutto della sentenza) si è tradotta in un nulla di fatto: “*un’incompiuta*”.

Per di più si fa notare che questi contatti avevano ad oggetto la questione degli appalti perché, a dire di Giuffrè, “... *Provenzano, cercava sempre di infilare il discorso di Ciancimino negli appalti.*”; un riferimento che, secondo la difesa, conferma quanto dichiarato dallo stesso Vito Ciancimino, il 17.03.1993.

LE DICHIARAZIONI DI PINO LIPARI ed i paragrafi connessi vengono presi in rassegna, sempre nei motivi di appello in analisi, per stigmatizzare la inattendibilità del Lipari, ancor più percepibile dalla lettura delle trascrizioni del suo esame, sostanziatosi in una serie di contestazioni, del PM e delle difese, alle sue risposte.

Si insiste sul fatto che Lipari, successivamente a tali dichiarazioni, abbia continuato a delinquere, ponendo in luce che, diversamente da quanto sostenuto in sentenza, tali violazioni incidono sull’attendibilità ed affidabilità del narrato di questo soggetto.

La difesa si duole del fatto che non sia stato ammesso l’esame dei testi dott.ri Grasso e Prestipino, ossia i magistrati i quali al Lipari gli hanno “*sbattuto la porta in faccia*”.

Ma ancor più la difesa si duole del giudizio, riconosciuto con la decisione di primo grado, di “coerenza delle conoscenze” riferite dal Lipari oltre che a quello riferito alla asserita “spontaneità ed all'autonomia” delle dichiarazioni di questo soggetto.

Per contrastare la “coerenza” delle affermazioni, si cita la duplice versione su una circostanza di non poco momento riferita dal Lipari: Cinà avrebbe messo la busta, contenente il “papello”, nella cassetta delle lettere dell’abitazione di Vito Ciancimino in via Sciuti anche se, a contestazione, sempre il Lipari ha affermato che Cinà incontrò Ciancimino; ancora il fatto che Lipari ha riferito “*che Ciancimino gli confermò che quel "papello" lo aveva consegnato ai Carabinieri, forse al solo De Donno*”, senza che tale locuzione dubitativa (“*forse*”) sia stata, in sentenza, oggetto di precisi riscontri esterni al racconto di Lipari.

Sul punto gli appellanti rammentano anche che Roberto Ciancimino ha escluso che il padre gli abbia detto di aver consegnato le presunte richieste a chicchessia.

La sentenza è stata oggetto di censura anche con riguardo a ALLE DICHIARAZIONI DI PAOLO BELLINI e DEL M.LLO ROBERTO TEMPESTA e capitoli connessi.

Omettendo, per ragioni di sintesi, il racconto del Bellini e degli altri protagonisti, si può brevemente rammentare che, secondo la difesa, costituirebbe una “menzogna” quella secondo cui il maresciallo Tempesta sarebbe andato da Mori a chiedere “il permesso” di infiltrare Bellini in Cosa Nostra.

Quanto alla “trattativa con i piani alti del Governo italiano”, per la difesa è sufficiente rinviare al controesame per rendersi conto delle contraddizioni in cui è incorso il Bellini.

Circa LE DICHIARAZIONI DI MARIO MORI, la difesa si duole delle conclusioni cui giunge la sentenza rifacendosi ancora sulla vicenda Bellini e Tempesta.

In sostanza per gli appellanti appare lampante che si usa “tutto” contro Mori, al fine di trovare un seppur minimo sospetto, in mancanza di prove per condannare; si rimarca che la “vicenda Bellini” sia stata utilizzata in sentenza, non già per sostenere che Mori faceva più “trattative”, bensì per dimostrare la “trattativa” con Ciancimino.

La sentenza viene impugnata anche in relazione al LE DICHIARAZIONI DI

GIOACCHINO LA BARBERA fino al capitolo intitolato CONCLUSIONI SULLA VICENDA BELLINI, parimenti impugnato.

Si contesta la lettura che è stata fornita alla “vicenda Bellini”, come canale *sicuramente secondario e del tutto ipotetico rispetto a quello principale certamente più autorevole per la caratura di Vito Ciancimino*. Così come si confuta soprattutto l’interpretazione secondo la quale Mori “... *non abbia voluto che la vicenda interferisse con quel tentativo già in corso ... di interloquire con i vertici dell'associazione mafiosa che evidentemente si prospettava fruttuoso e che sarebbe stato inevitabilmente interrotto da una azione investigativa diretta a colpire coloro che, sia pure attraverso una diversa via, si ponevano nel solco della "trattativa" con le Istituzioni.*”.

La sentenza viene impugnata anche con riguardo a LE RISPOSTE DI RIINA ALLE SOLLECITAZIONI DI DIALOGO e al LE CONDIZIONI PER LA CESSAZIONE DELLE STRAGI.

Oltre a rinnovare le censure alla tesi del “*mutamento di strategia da parte di Riina (da quella vendicativa a quella "trattativista")*”, avvenuto in conseguenza delle sollecitazioni di dialogo pervenutegli”, la difesa fa notare che quanto al “papello” è sufficiente fare riferimento al fatto che non vi è prova che tali richieste, ove fatte realmente, siano state trasmesse ai Carabinieri.

Gli atti di gravame si occupano delle dichiarazioni di Naimo per precisare che il riferimento da costui espresso, circa il “*fatto che in "cosa nostra" si era in attesa di ricevere notizie riguardo ai detenuti ...*”, non va collocata (appunto l’attesa di risposta alle richieste già inoltrate dal dott. Cinà) nell'autunno del 1992, ma al dicembre del 1992 quando, per come riferito da Vito Ciancimino nel verbale del 17.03.1993, i contatti con i Carabinieri subirono una interruzione ed avevano conosciuto un altro sviluppo, che non prevedeva più la asserita “*attesa di risposta*” ma il contributo di Vito Ciancimino alla cattura di Riina.

In ordine al capitolo “IL PAPELLO”, la sentenza viene impugnata, tra l’altro, per l’illogicità della conclusione raggiunta, in rapporto alle premesse.

Pur dovendo ammettere che sul “papello”, inteso come documento cartaceo, non vi



sono certezze di sorta (né provenienti da Massimo Ciancimino, né da Brusca, né da Cancemi, né da Lipari, né da Roberto e Giovanni Ciancimino) si afferma, in sentenza, che sarebbe stata raggiunta la prova della *“formulazione - e sull'inoltro - da parte di Riina, attraverso il canale Ciancimino apertosi a seguito dell'iniziativa dei Carabinieri, di alcune espresse condizioni cui eventualmente subordinare la cessazione della contrapposizione totale di "cosa nostra" allo Stato.”*

La difesa sostiene, invece, che non sia stata affatto raggiunta la prova della formulazione e sull'inoltro.

A sostegno di questa convinzione, oltre a quanto in precedenza esposto, viene richiamata l'intercettazione del giorno 8.11.2013, nella quale Riina tra l'altro affermava che *“Brusca ... è un pallista, è un pallista che io gli ho detto questo, questo papello ...”* e specificava che lui stesso (cioè Riina) si era limitato a dirgli *“interessati per tuo padre perché io .... in Cassazione non posso fare niente. Questo gli ho detto ..., interessati, interessati ... per suo padre, no che gli ho dato il papello ... !”*.

Quanto al capitolo LA MINACCIA, la difesa si duole del fatto che la sentenza addebiti ai Carabinieri del ROS, attraverso l'istituto del concorso, il reato di cui all'art. 338 c.p., trascurando di considerare che il concorso non si applica in modo automatico e che il reato è punito a titolo di dolo specifico.

La sentenza viene impugnata anche per ciò che riguarda *“L'ANOMALIA INVESTIGATIVA DELLA MANCATA PERQUISIZIONE DEL "COVO" DI RIINA”; LA SENTENZA DEFINITIVA DEL TRIBUNALE DI PALERMO”*.

La vicenda, come noto, è stata oggetto di un processo apposito, culminato nell'assoluzione di Mori e De Caprio (c.d. capitano Ultimo).

Si contesta l'assunto, racchiuso nella sentenza impugnata, secondo il quale *“... pur riscontrando in astratto gli elementi materiali del contestato reato di favoreggiamento personale aggravato, (il Tribunale) ebbe, tuttavia, ad assolvere gli imputati Mori e De Caprio per l'assenza dell'elemento psicologico del reato medesimo, stante, in particolare... l'impossibilità di risalire alla causale della condotta ...”*.

Viene infatti affermato che il Tribunale, in quella sede, ha invece esaminato la

medesima causale sottesa al presente procedimento, giungendo ad affermare che “... *L’istruzione dibattimentale ha ... consentito di accertare che il latitante (cioè Riina ndr) non fu consegnato dai suoi sodali, ma localizzato in base ad una serie di elementi tra loro coerenti e concatenati che vennero sviluppati, in primo luogo, grazie all’intuito investigativo del cap. De Caprio.*”.

Richiamando il principio del "*ne bis in idem*", sempre nei gravami De Donno/Mori si fa notare che non è condivisibile neppure l’assunto secondo cui la sentenza Mori De Caprio sarebbe basata su un compendio probatorio del tutto esiguo ed assolutamente limitato rispetto a quello disponibile in questa sede, ricordando che, un materiale probatorio anche più ampio di quello di questo processo, è stato semmai esaminato nel processo Mori-Obinu, le cui conclusioni assolutorie, come visto, vengono a più riprese rievocate dagli appellanti.

In ordine al capitolo LE RISULTANZE DELL'AGENDA DI MARIO MORI” ed ai capitoli seguenti fino a quello intitolato LE DICHIARAZIONI DI CARMELO D'AMICO, negli atti di appello vengono evidenziati solo alcuni incisi della citata sentenza del processo Mori – De Caprio (o Ultimo).

Coerenti con le predette affermazioni sono i motivi di appello avverso le CONCLUSIONI SULLA MANCATA PERQUISIZIONE DEL "COVO" DI RIINA”.

La difesa in particolare cita la sentenza di appello, del processo Mori-Obinu: “... *non vi è nessuna prova della direzione finalistica del volere verso l’agevolazione di soggetti peraltro imprecisati appartenenti a cosa nostra ad eludere le investigazioni dell’Autorità ...*”; ed ancora “... *ne deriva che, non essendo stata provata la causale del delitto, né come ragione di Stato, né come volontà di agevolare specifici soggetti, diversi dall’organizzazione criminale nella sua globalità, l’ipotesi accusatoria è rimasta indimostrata, arrestandosi al livello di mera possibilità logica non verificata*”.

Gli appellanti censurano il fatto che la sentenza di primo grado abbia sminuito la valenza delle intercettazioni del Riina con Lo Russo, laddove il Riina ha escluso che nella cassaforte della propria abitazione (cioè il covo perquisito con ritardo) vi fosse documentazione di qualsiasi tipo, addebitando, a questo genere di approccio

interpretativo, una sorta di logica basata su *“due pesi e due misure”* nel valutare le dichiarazioni del Riina oggetto di intercettazione.

Ma la difesa si duole anche dell'interpretazione seguita dalla Corte di Assise circa il fatto che *“Nessuna spiegazione minimamente convincente di tale defaillance investigativa è stata mai data da Mori ...”*, ponendo in evidenza, invece, che nella citata sentenza Mori-De Caprio risulta che la decisione di non perquisire il covo venne perorata da Sergio De Caprio il quale propose di agire in questo modo per finalità investigative.

Sotto questo profilo si censura l'ipotesi, seguita nella decisione impugnata, secondo cui la mancata perquisizione serviva per il *“mantenimento del dialogo”*, ovvero che i Carabinieri abbiano brigato per la *“riapertura ... del dialogo”*; un *“dialogo”*, fa ancora osservare la difesa, del quale non vi è prova se fosse mantenuto, ovvero chiuso e da riaprire.

La sentenza viene impugnata anche in riferimento ai capitoli LE DINAMICHE INTERNE A "COSA NOSTRA" DOPO L'ARRESTO DI SALVATORE RIINA; LE DICHIARAZIONI DI GIOVANNI BRUSCA; LE DICHIARAZIONI DI ANTONINO GIUFFRÈ; GLI ALTRI ELEMENTI DI PROVA ed alle relative CONCLUSIONI.

La censura difensiva attiene essenzialmente all'ipotesi, recepita dalla sentenza di primo grado, secondo cui Riina, pur "accettando la trattativa" e per evitare che la stessa si arenasse, continuava nella sua strategia di attacco allo Stato, cui vanno ricondotti, oltre che la strage di via D'Amelio, anche il tentato omicidio del Commissario Calogero Germanà, nel luglio 1992, ed altri episodi ancora, tra cui l'omicidio Salvo.

Si sostiene invece, da parte degli appellanti, che, non avendo prova della trattativa, *“si costruisce il teorema citato”* e, a confutazione di questo teorema, si fa presente che per Germanà si trattava di eliminare un nemico mentre Ignazio Salvo era *“uno che aveva voltato le spalle”*.

Si reputa illogico ritenere che costoro (ed anche il dr. Grasso) siano stati oggetto delle *“attenzioni”* di *“cosa nostra”*, in dipendenza della *“trattativa”*, soprattutto ove si pensi

che tale strategia (vedasi Malvagna, Messina ed altri) era stata deliberata alla fine del 1991, cioè ben prima dei contatti tra i Carabinieri e Vito Ciancimino.

Quanto alla presenza degli opposti schieramenti, descritti dal Brusca, secondo il quale, dopo l'arresto di Riina, si formarono due fazioni, con Provenzano contrario alle stragi, tant'è che Bagarella propose di fare gli attentati non più in Sicilia ma al nord (*"possiamo fare quello che vogliamo"*), la difesa fa notare, non solo che, sempre a dire del Brusca, la contrarietà di Provenzano era "di facciata" e Provenzano *"sapeva quello che stavamo facendo e il motivo"*, ma anche che la decisione di effettuare gli attentati al nord Italia fu assunta dallo stesso Brusca, Bagarella, Messina Denaro Matteo in un incontro avvenuto a ridosso del sequestro di Giuseppe Di Matteo.

Si insiste nel far notare che, per come riferito da Malvagna, la finalità degli attentati nel continente era sempre quella di indurre i politici a trattare sulle richieste di Riina con una decisione assunta già nel 1991. Anche in riferimento alle dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia, quali Giuffré, Avola, Di Giacomo, Cancemi, Malvagna e Siino, la difesa trae la convinzione che Provenzano fosse d'accordo o comunque si accodasse a proseguire la strategia stragista.

LE STRAGI DEL 1993; nella sentenza si legge che *"... già nell'estate del 1992 si comincia a fare strada in "cosa nostra" l'idea che, oltre a colpire - e dopo avere già colpito - Uomini simbolo delle Istituzioni (quali Giovanni Falcone e Paolo Borsellino), il potere "contrattuale" di "cosa nostra" si sarebbe ancor più accresciuto se fossero stati presi di mira monumenti al di fuori del territorio siciliano e, quindi, nel continente."*; la affermazione non viene condivisa dalla difesa che ricorda, ancora una volta, che semmai questa "idea" risaliva al 1991 (Malvagna e Di Giacomo).

Quanto all'assunto, per il quale il messaggio sarebbe stato meglio e più direttamente percepito dal Governo della Repubblica, indicato come interlocutore delle richieste di "cosa nostra", gli appellanti fanno notare che le richieste contenute nel papello e comunque per come riassunte dai collaboratori attenevano, in massima parte, alla competenza dei magistrati o del Parlamento ed, al più, una sola richiesta, l'annullamento del Decreto Legge sul 41 *bis*, era di competenza del Parlamento a farlo

decadere, del Governo soltanto ad emanarlo.

La sentenza viene impugnata anche in merito al LE DICHIARAZIONI DI SALVATORE ANNA CONDIA” ed ai capitoli seguenti fino a quello intitolato CONSIDERAZIONI SUI TEMPI DELLA "TRATTATIVA, anch'esso impugnato.

In ordine ad Anacondia la difesa evidenzia che il ricordo di costui, circa il fatto di aver appreso, nel settembre del 1992, che c'era l'intenzione di fare attentati ai musei ed alle chiese per costringere lo Stato a venire a patti riguardo al regime del 41 bis, deve legarsi al fatto che l'Anacondia ha avuto modo di incontrare in carcere anche “*Piddu Madonna, il quale gli disse di essere a conoscenza della progettazione degli attentati ai musei*”; considerato che il Madonna è stato arrestato il 6 settembre 1992, si desume che questo progetto risale alla (più volte rievocata) riunione di Enna del 1991 (*ante* strage di Capaci) cioè, fa notare ancora la difesa, quando i contatti tra Carabinieri e Ciancimino non erano iniziati.

Si contesta l'affermazione secondo cui nel settembre 1992 (e, quindi, in epoca certamente coincidente con il dialogo dei Carabinieri pervenute a Riina per il tramite di Vito Ciancimino) "cosa nostra" ebbe a programmare la nuova strategia diretta a "uscire" dal territorio siciliano.

Ma la difesa confuta anche la logica di questa ricostruzione: invero, nel settembre 1992 erano pacificamente in corso i contatti tra Mori, De Donno e Vito Ciancimino che, secondo gli assunti avallati in sentenza, era il tramite dei Carabinieri direttamente con Riina; quale interesse poteva allora avere Riina di pianificare, nel settembre 1992, gli attentati in continente per “*far comprendere al Governo della Repubblica ...*”. Visti i “rapporti” in atto con i Carabinieri avrebbe potuto, in modo molto più agevole e meno rischioso, “*far comprendere al Governo*” quanto sopra, per il tramite di Vito Ciancimino, che avrebbe ben potuto riferirlo ai Carabinieri.

L'unica possibile conclusione, perorata dalla difesa, è allora quella stessa già scritta nella sentenza Mori-Obinu ossia che le stragi sono state “... *cruente iniziative (che) mal si conciliano con una “trattativa” in corso fra esponenti dello Stato e la mafia, essendo, semmai, plausibile che le stesse fossero volte a indurre lo Stato a trattare.*”.

Riguardo, poi, a quanto dichiarato dal Sinacori, il quale ha affermato che “*già nell'estate del 1992 nell'ambito di "cosa nostra" si iniziò a parlare di attentati ai monumenti in collegamento con la questione carceraria del 41 bis*”, la difesa fa notare che egli ha confermato, a contestazione, che “*Riina ci comunicò la decisione di uccidere Germanà, avvenne nel periodo compreso tra la strage di Capaci e quella di Via D'Amelio.*”, ciò come elemento indicativo della prosecuzione della strategia deliberata contro i nemici ed avente il duplice scopo già descritto.

In relazione a quanto scritto nelle sentenze di Firenze, in merito alla iniziativa del ROS intrapresa attraverso Vito Ciancimino, la difesa rileva che quel processo è basato su un materiale probatorio del tutto parziale rispetto a quello raccolto nel processo Mori-Obinu; a rischio di essere ripetitivi, la difesa ribadisce che la strategia era già pianificata dal 1991.

La sentenza viene impugnata anche con riguardo alle **CONSIDERAZIONI SUI TEMPI DELLA "TRATTATIVA"**.

Viene citata l'intercettazione tra Mori e De Donno, del giorno 8 marzo 2012, e la difesa si duole del fatto che i primi giudici abbiano ritenuto che in tale dialogo gli interlocutori “*tentino di ridimensionare tali contatti al fine di escludere il collegamento tra la propria iniziativa e l'uccisione del Dott. Borsellino*”; viceversa l'appellante sottolinea la genuinità della conversazione, a commento dell'emissione della richiesta di misura cautelare da parte della Procura di Caltanissetta nei confronti dei veri autori della strage di via D'Amelio, nella quale De Donno e Mori ricostruivano i fatti facendo rilevare i tempi dei loro contatti con Ciancimino (dopo giugno 1992).

Altra affermazione anch'essa censurata è quella secondo la quale Mori sarebbe stato ben consapevole degli sviluppi successivi nell'avvicendamento al D.A.P., dal momento che la difesa fa notare che Mori, sotto processo per gli stessi fatti, conosceva inevitabilmente le testimonianze e i documenti a base dei suoi commenti già tre mesi prima dell'intercettazione.

Gli appellanti contestano anche l'affermazione della sentenza secondo cui “*certamente Vito Ciancimino ebbe ad informare Riina già sin dal suo primo approccio con il Cap.*

*De Donno (dunque a giugno 1992)”, dal momento che nessuna prova conferma questa ipotesi.*

Rimane il deficit probatorio sui tempi in cui Mori ebbe a sollecitare a Vito Ciancimino una "trattativa" (*"Ma signor Ciancimino, ma cos'è questa storia qua? Ormai c'è muro, contromuro. Da una parte c'è Cosa Nostra. dall'altra parte c'è lo Stato? Ma non si può parlare con questa gente?"*) e, dall'altro, sul momento in cui a Mori fu comunicata, dallo stesso Vito Ciancimino, l'accettazione della "trattativa" da parte dei vertici mafiosi (*"... quelli accettano la trattativa ..."*).

I motivi di appello si occupano anche del "DOC. 6", consegnato da Massimo Ciancimino e poi, quanto alle testimonianze di Giovanni e Roberto Ciancimino, viene stigmatizzato il fatto che la sentenza giudichi la utilità della testimonianza dell'uno (Giovanni) nonostante la sua scelta di non testimoniare, e, per contro, valutino in termini di inutilità l'altra (la deposizione di Roberto Ciancimino).

La difesa sostiene che i Carabinieri non hanno istigato e sollecitato alcuna minaccia ed in questo senso contesta le conclusioni, cui perviene la sentenza, secondo cui gli imputati avrebbero concorso nel reato (*"eventualmente anche soltanto rafforzato il proposito delittuoso minaccioso"*) con *"... quella improvvida iniziativa ... percepita dalla ... organizzazione come un segno di debolezza dello Stato e di disponibilità ad un dialogo che avrebbe potuto ragionevolmente consentire l'ottenimento di ... benefici ..."*, così da intensificare gli atti di sangue in Sicilia *"... e, successivamente, dopo l'arresto di Riina, ... con la volontà contraria di Bernardo Provenzano ... al di fuori della Sicilia e con il diverso obiettivo dei monumenti per costringere il Governo della Repubblica a riprendere il dialogo che appariva interrotto ..."*.

A conferma di tale assunto viene rievocato anche l'interrogatorio di Vito Ciancimino a Caselli e Ingroia, reso il 17.03.1993, dal quale si evince che i Carabinieri si rivolsero a Ciancimino per una ben altra "collaborazione" e da nessuna delle parti vi era stata alcuna "trattativa".

Da questo atto si ricava anche che De Donno, incontrato precedentemente, tornò a casa Ciancimino accompagnato dal Col. Mori *"mi pare il giorno 1.09.1992"* ed emerge la

volontà di cercare un contatto per collaborare con i Carabinieri e che le interlocuzioni subirono un arresto dopo che i Carabinieri proposero che i latitanti si consegnassero (*“E lì finì la storia”*).

Per di più la difesa pone in evidenza, a confutazione della trattativa nei termini ricostruiti nella decisione di primo grado, l'arresto, avvenuto il 15 gennaio 1993, dopo mesi di intensissime e pericolose indagini, di Riina, operato appunto dal Ros.

In ogni caso si valorizza il dato secondo cui, anche per la sentenza, fino a questo momento della ricostruzione dei fatti (cioè metà gennaio 1993, con la cattura di Riina), il reato ancora non è configurabile, cioè non era stato consumato.

La sentenza viene impugnata anche in relazione a L'AVVICENDAMENTO DEL DIRETTORE DEL D.A.P. NICOLO' AMATO ed alle vicende connesse fino al capitolo intitolato LE DICHIARAZIONI DI OSCAR LUIGI SCALFARO.

Si premette che gli stessi eventi hanno costituito oggetto di trattazione, analisi e valutazione nel processo Mori-Obinu e la difesa ha persino dato il consenso all'acquisizione delle SIT rese al PM per alcuni testimoni comuni.

Si muove dall'assunto secondo cui non è dimostrato che l'avv. Nicolò Amato, Direttore del DAP, avesse un atteggiamento più duro e contrario alla possibilità di attenuare il regime di cui all'art. 41 bis OP e comunque, assume sempre la difesa, non vi è prova che la ragione del suo avvicendamento a capo del DAP, con il dott. Adalberto Capriotti, sia da porre in relazione alla questione dell'art. 41 bis. L'avvicendamento è stata una decisione, sollecitata dall'allora Presidente della Repubblica Scalfaro, legata a motivazioni diverse, ad uno scontro di personalità che aveva creato attriti anche dentro al DAP ed a livello istituzionale.

Insistendo anche sul fatto che era stato Amato a chiedere di ricoprire un altro incarico, come evincibile da un appunto del 18 maggio 1993, contenuto nella agenda di Ciampi, allora Primo Ministro, si insiste da parte della difesa nel segnalare l'atteggiamento arrogante del dott. Nicolò Amato che ha contribuito alla sua sostituzione, sollecitata dal capo della Polizia Parisi e sponsorizzata dal Presidente della Repubblica dell'epoca.



Si esclude, invece, che tale scelta sia stata legata alle posizioni sul regime detentivo ex art. 41 *bis*, così come nessuna rilevanza, sempre secondo questa lettura difensiva, aveva avuto, nel trasferimento del Direttore Amato, la volontà di sostituirlo con il dott. Di Maggio Francesco, nominato vice direttore del DAP, fa osservare ancora la difesa, dopo la nomina del nuovo Direttore Capriotti.

Eguale irrilevante, in questa dinamica, viene valutata dalla difesa LA LETTERA DEI SEDICENTI FAMILIARI DEI DETENUTI”, un documento per di più anonimo che non può essere utilizzato nel giudizio.

La sentenza viene censurata anche in merito a “LA NOMINA DEI NUOVI VERTICI DEL D.A.P.”; “LA NOMINA DI FRANCESCO DI MAGGIO e capitoli connessi fino a quello denominato LA TESTIMONIANZA DI EUGENIO MORINI.

Viene censurata in particolare l’affermazione racchiusa nella motivazione della sentenza secondo cui: “... *la vicenda della nomina del Dott. Di Maggio, quale vice direttore del D.A.P. sia stata "spinta" dal Capo della Polizia Parisi, per impedire la nomina del Dott. Falcone Giuseppe ndr), che, essendo conosciuto come soggetto non meno "duro" del Direttore Nicolò Amato, avrebbe impedito il raggiungimento dell'obiettivo perseguito attraverso la sostituzione di questi con il Dott. Capriotti.*”.

Si confuta, anzitutto, che Di Maggio fosse più malleabile sulla questione del 41 bis, come confermato da Loris D’Ambrosio, ma anche da Piercamillo Davigo e da altri testimoni ancora menzionati nell’atto di appello.

Quanto, poi, all’interesse ad avere Di Maggio al DAP, per attenuare i rigori del 41 bis, asseritamente “*comprovato incontestabilmente da quella annotazione alla pagina del 6 giugno 1993 dell'agenda del Presidente del Consiglio Ciampi*”, la difesa segnala “*l’ennesimo “salto logico” analizzando il tenore testuale di tale annotazione.*”

Prendendo in rassegna le plurime deposizioni concordi nel ritenere Di Maggio “un duro”, la difesa contesta soprattutto la conclusione, cui giunge la sentenza impugnata, secondo la quale la nomina del predetto, sarebbe intervenuta “... *a seguito della sollecitazione del Capo della Polizia Parisi (e, stando alla testimonianza di D’Ambrosio, verosimilmente anche del Col. Mori per la sua vicinanza tanto a Parisi che*

*a Di Maggio e per il concomitante interesse ad avere alla Direzione delle carceri un "amico") ...*” dal momento che, rileva ancora l’appellante, per Mori non vi è alcuna prova né alcun indizio che autorizzi a sostenere un suo interessamento.

La testimonianza di Cirignotta viene rievocata al fine di attestare l’impegno del dottor Di Maggio per risistemare bene ed organicamente proprio il 41 bis, nonché per asseverare che nessuno sollecitò di alleggerire i decreti di sottoposizione a tale regime penitenziario più duro.

La sentenza viene impugnata anche in merito ai “I RAPPORTI TRA ADALBERTO CAPRIOTTI E FRANCESCO DI MAGGIO”; LE TESTIMONIANZE SUI RAPPORTI TRA ADALBERTO CAPRIOTTI E FRANCESCO DI MAGGIO”.

Muovendo dalla considerazione che su tali temi si è già espressa la sentenza Mori-Obinu, la difesa fa notare che la nomina (inaspettata per lo stesso interessato, che venne informato che sarebbe stato fatto anche il suo nome) di Capriotti, come direttore del DAP, è cronologicamente successiva a quella di Di Maggio, come vicedirettore del DAP, come risulta dalle risultanze documentali (già acquisite anche nel processo Mori-Obinu): la deliberazione del Consiglio dei Ministri, in data 4 giugno 93, concernente la nomina del dr. Capriotti a Direttore Generale ed il decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, in data 16 giugno 1993, concernente la nomina del dr. Di Maggio a Vicedirettore Generale del DAP e verbale di immissione in possesso in pari data. Sul punto si contesta la diversa ricostruzione cronologica offerta da Capriotti.

La sentenza viene impugnata anche in ordine al LA TESTIMONIANZA DI SALVATORE TITO DI MAGGIO e al LA VALUTAZIONE DELLA TESTIMONIANZA DI SALVATORE TITO DI MAGGIO.

Segnatamente la difesa valorizza la deposizione di Salvatore Tito Di Maggio nella parte in cui ha ricordato che il fratello Francesco gli confidò che, sulle questioni del 41-bis, *“stavano facendo una cazzata”, che non poteva essere complice della mancata proroga del 41-bis e che si sarebbe dimesso*”.

Viene analogamente valorizzato, sempre in chiave difensiva, il contrasto tra il Direttore del D.A.P. e il suo Vice, nel senso che Capriotti pensava di Francesco Di

Maggio era un “forcaiolo” fautore del “*Il doppio binario*”, ergo estremo fautore del 41 bis.

Sulla scorta di queste considerazioni gli appellanti concordano con le conclusioni cui è pervenuta la sentenza del processo Mori Obinu, ovvero: “... *si può senz’altro escludere che sia provato che il dr. DI MAGGIO abbia in qualche modo concorso nella decisione di non rinnovare i decreti venuti a scadenza nel novembre del 1993 e che si sia reso, così, partecipe della vagheggiata “trattativa” dalla quale sarebbe scaturita quella scelta. ...*”; aggiungendo anche: “... *il sicuro rapporto di conoscenza e di stima che vi era fra il dr. DI MAGGIO (figlio di un sottoufficiale dei CC. ...) e l’imputato MORI non potrebbe, comunque, autorizzare nient’altro che congetture in ordine ad una azione ... fra i due, volta ad ottenere il mancato rinnovo dei provvedimenti in scadenza nel novembre del 1993 nel quadro della presunta trattativa con esponenti di Cosa Nostra.*”.

La sentenza viene censurata anche per ciò che concerne “LA LINEA DEL D.A.P. DOPO LA NOMINA DEI NUOVI VERTICI”; L’<<APPUNTO>> DEL DIRETTORE DEL D.A.P. PER IL MINISTRO DATATO 26 GIUGNO 1993”.

In ordine alla presunta condivisione del documento in esame, del 26 giugno 1993 (in cui si delineava e sottoponeva al Ministro un nuovo indirizzo di politica carceraria), da parte del dott. Di Maggio, che dovrebbe ricavarsi da un altro appunto, datato 14 luglio 1993, rinvenuto al D.A.P., la difesa fa osservare che questa ricostruzione è stata già smentita nella sentenza Mori-Obinu secondo cui non è Di Maggio che recepisce “*l’indicazione del Ministro Conso*”, ma esattamente il contrario ed il fogliettino allegato all’appunto, sottoscritto da Di Maggio, segue - anche temporalmente - l’indicazione manoscritta del 26 giugno.

In altri termini Livia Pomodoro, capo di Gabinetto del Ministro di Grazia e Giustizia, e Calabria, del DAP, redigono e inviano, all’insaputa di Di Maggio, l’appunto del 26.06.1993 al Ministro; la Pomodoro fa quell’annotazione e avverte Di Maggio, il quale parla con Conso e scrive il foglietto, datato 14 luglio 1993. E secondo la difesa (che cita ancora la sentenza irrevocabile): “...*se deve ritenersi provato dai documenti*

*acquisiti che il dr. DI MAGGIO ha avuto contezza dell'“appunto” del 26 giugno 1993, non può, però, dirsi che egli abbia concorso nella ideazione, elaborazione e presentazione dello stesso, avendo, semmai, con il ricordato biglietto, sollecitato una verifica preventiva anche delle posizioni dei detenuti, meno pericolosi, potenzialmente interessati alla mancata rinnovazione dell'applicazione del regime speciale.”.*

La sentenza viene impugnata anche in merito al L'INIZIALE (IMPLICITA) RISPOSTA NEGATIVA DEL MINISTRO” richiamando, ancora, la sentenza (definita) “clone” irrevocabile del processo Mori Obinu.

Gli appellanti evidenziano che al 16 luglio 1993, in base alla sentenza di primo grado del presente processo, la minaccia mafiosa non è ancora giunta a destinazione, *ergo* non è possibile configurare il reato; in ogni caso vi è la totale mancanza di supporto probatorio con riguardo alla affermazione secondo cui la minaccia aveva raggiunto “*attraverso il Capo della Polizia Parisi, il Presidente della Repubblica Scalfaro*”: non vi è alcuna prova a sostegno di ciò.

La sentenza viene censurata anche in ordine alle conclusioni cui giunge nell'occuparsi de GLI EFFETTI DELLE BOMBE DI MILANO E ROMA DEL 27-28 LUGLIO 1993 fino al capitolo intitolato L'INTERVISTA A FRANCESCO DI MAGGIO PUBBLICATA IL 22 AGOSTO 1993.

Si fa criticamente notare che la stessa decisione di primo grado afferma che vi fosse la “percezione” della minaccia rivolta dalla mafia e non certo dai Carabinieri; ciò che vale ad escludere che i Carabinieri del ROS abbiano rivolto minaccia al Governo.

In merito a quanto detto da Di Maggio, nel corso del Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 30.07.1993, si sostiene che questo intervento sia stato citato in modo non pienamente conforme al documento dal momento che erano disponibili la “bozza” (il cui contenuto è riportato nella sentenza impugnata) e l'altro documento (quello ufficiale). Il contenuto è tale da far capire che Di Maggio facesse riferimento all'acquisizione di notizie mediante il controllo della corrispondenza, oggetto della pronuncia della Corte Costituzionale, e non intendeva introdurre l'argomento carcerario in senso stretto.

Considerazioni non dissimili valgono per il verbale del Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 10.08.1993.

La difesa contesta in particolare l'assunto secondo il quale in questa occasione tanto *"... il Capo della Polizia (Parisi), quanto il vice Direttore del D.A.P. (Di Maggio) ebbero a collegare espressamente le stragi di luglio al rinnovo dei provvedimenti applicativi del regime del 41 bis decisi pochi giorni prima dal Ministro della Giustizia e ciò evidentemente in virtù di conoscenze ... che gli altri partecipanti non avevano ..."*, dal momento che tale affermazione viene smentita dalle risultanze documentali evincibili dal verbale della riunione del Comitato Interforze, costituito presso il CESIS. Ma con riferimento a quanto detto da Di Maggio, in quel Comitato Nazionale, viene citata la sentenza Mori Obinu nella quale si è affermato: *"... Nella circostanza, invero, il dr. DI MAGGIO ha avvertito la necessità di rimarcare l'opportunità di mantenere ferma la posizione del Governo sull'art. 41bis e sulla normativa della custodia cautelare."*

Quanto all'intervista resa da Francesco Di Maggio a Panorama, il 22 agosto 1993, per la difesa appare frutto di "dimenticanza" il non averla citata integralmente, dal momento che Di Maggio proponeva di dividere i boss dagli altri detenuti propugnando un trattamento separato per i mafiosi (*"Qualcuno dovrà spiegarmi come si può rieducare un mafioso al rispetto delle regole."*); dunque da questa intervista non traspaiono le perplessità di Di Maggio sulla linea dura carceraria e sullo stesso regime del 41 bis, né si faceva un riferimento, ambiguo, ad "aspettative deluse".

In relazione ad Anacondia la difesa ricava che l'aspettativa delusa non derivava da chissà quali "accordi" o "minacce", ma era un'aspettativa soggettiva che si basava sul fatto che quei provvedimenti erano stati emanati, all'indomani della strage di via D'Amelio, per un anno; ossia avevano validità di un anno ed erano prossimi a scadenza.

La sentenza viene impugnata anche in merito al L'APPUNTO RISERVATO DEL SEGRETARIO GENERALE DEL CESIS DEL 6 AGOSTO 1993, acquisito e valutato anche nel processo Mori-Obinu. Tra i "profili propositivi" di questo documento vi era

anche quello consistente nell' *“assicurare la continuità di efficacia della normativa sul trattamento differenziato nelle carceri”*; la sentenza di primo grado afferma che i suggerimenti propositivi emersi da quella riunione al CESIS erano in contrasto con la linea del DAP, ma la difesa fa notare, di rimando, che, a quella riunione, parteciparono, tra gli altri, Di Maggio e Mori; ciò ad ulteriore smentita del teorema accusatorio.

La sentenza viene censurata anche per ciò che concerne L'APPUNTO RISERVATO DEL DIRETTORE DELLA D.I.A. DE GENNARO DEL 10 AGOSTO 1993” fino al capitolo intitolato LA NOTA RISERVATA DELLO S.C.O. DEL 12 AGOSTO 1993.

La difesa evidenzia anzitutto che la nota della DIA del 10 agosto 1993 fu inviata anche alla Procura di Palermo l'1 settembre 1993 ma, inspiegabilmente, la Procura, che già era a conoscenza delle dichiarazioni di Vito Ciancimino, sui contatti con i Carabinieri, e, nel settembre di quell'anno, ebbe la Nota DIA che parlava di “trattativa”, attese 20 anni per procedere contro Mori.

In ogni caso si specifica che *“... le cruenti iniziative di cosa nostra mal si conciliano con una “trattativa” in corso fra esponenti dello Stato e la mafia, essendo, semmai, plausibile che le stesse fossero volte a indurre lo Stato a trattare.”*, come sostenuto nella Sentenza Mori-Obinu, già citata.

In merito al dott. De Gennaro lo stesso ha escluso che alla DIA ebbero sentore o conoscenza che c'era il rischio effettivo e concreto o addirittura imminente delle revoche dei 41 bis, semmai era noto che c'era uno scontro frontale violento con le istituzioni, lanciato da cosa nostra.

Agli appellanti appare fuori da ogni logica che due eccellenti investigatori, come De Gennaro e Manganelli, non avessero capito o saputo della trattativa tra Mori, De Donno e Ciancimino tanto da ritenere (e scrivere) che la “trattativa” non era in atto, ancora al 10 agosto 1993, ma solo e semplicemente nei *desiderata* di “cosa nostra”.

In riferimento alla testimonianza di Arlacchi, gli appellanti propongono delle osservazioni critiche a confutazione delle conclusioni della sentenza di primo grado, che ha riportato le dichiarazioni di questo teste, secondo cui *“nell'ambito investigativo erano noti i rapporti del Col. Mori con Vito Ciancimino dopo la strage di Capaci”*

finalizzati, a suo dire, a convincere *“l’associazione della possibilità di uscire in qualche modo indenne dalla fase delle indagini compiute dal pool di Palermo”*.

La difesa valorizza alcune precisazioni di Arlacchi dalle quali si evincono le ragioni delle sue riserve sull’iniziativa del Col. Mori visto con sospetto perché agiva più da agente dell'*intelligence* che non da investigatore (*“... un tentativo di fare la concorrenza, una concorrenza impossibile alle forze di Polizia, cercare di arrivare con i confidenti dove arrivavamo noi con i pentiti.”*). Si trattava di un’iniziativa per indurre Vito Ciancimino a collaborare o a dare informazioni criticata, tuttavia, perché Mori si muoveva più come agente dei Servizi di Sicurezza che non come un Ufficiale di Polizia Giudiziaria (*“Era un diverso modo di muoversi.”*).

Sulla mancata proroga del regime di cui al 41 *bis* del Ministro Conso, diffusa dalla stampa e di dominio pubblico, Arlacchi ha riferito che *“alla fine di mafiosi di rango siciliani non ce ne era nessuno, ce ne erano in tutto o venti o trenta, ma di grandi personaggi non ci sembrava ci fosse nessuno di particolare rilievo”*, e, sempre ad avviso della difesa, Arlacchi ha fugato ogni dubbio nel senso che non ci fu *“minaccia”*, o *“ricatto”* allo Stato, affermando che, al più, si temeva un cedimento nella linea del rigore ma *“Nello stato italiano di quel tempo non c’era nessuno che poteva fare questo ai vertici.”*, persino spingendosi ad ipotizzare (sempre l’Arlacchi) che, se anche ciò fosse successo sarebbe stata una posizione legittima, rievocando quanto avvenuto per il sequestro Moro.

Sempre secondo Arlacchi, a parte le millanterie del Colonnello Mori nei confronti di Ciancimino, non *“... c’è altro che può farci pensare ad una cosa di questo genere ... noi l’avremmo saputo.”* Ha infine precisato che aveva rapporti con esponenti di governo ed anche con il Ministro Conso e, a domanda se avesse mai avuto, in quel periodo, conoscenza o se qualcuno gli avesse detto di minacce provenienti dal dottor Parisi, dal dottor Di Maggio, dal Generale Subranni, dal Generale Mori o dal Capitano De Donno sul Governo o su singoli Ministri al fine di adottare provvedimenti favorevoli a Cosa Nostra, Arlacchi ha risposto in senso negativo (*“No.”*).

Per ciò che concerne, infine, la nota dello SCO del 12.08.1993, la difesa non condivide

le conclusioni della decisione di primo grado; si insiste, comunque, nel sottolineare che la “trattativa”, al 12 agosto 1993, non era esistente, ma era semmai nelle “voglie” di “cosa nostra” come peraltro affermato nella sentenza Mori Obinu, già più volte menzionata.

La sentenza viene impugnata anche con riguardo a GLI ULTERIORI ALLARMI DELL'AGOSTO 1993. LE MINACCE AL PRESIDENTE DEL SENATO SPADOLINI ED AL PRESIDENTE DELLA CAMERA NAPOLITANO fino al capitolo denominato SINTESI DELLE RISULTANZE.

Riguardo ai documenti dei Servizi sui possibili attentati a Spadolini e Napolitano (degli allarmi seri, tali da portare a rafforzare le scorte, ma non tali da far annullare gli impegni presi in specie da Napolitano), la difesa evidenzia che era evidente che dopo gli attentati nel continente era in corso un attacco allo Stato portato, tuttavia, da “cosa nostra” e, non già, dai Carabinieri; un attacco che, secondo la difesa, era stato deliberato nel 1991 e realizzato a partire dal marzo 1992 (omicidio Lima), quindi proseguito con la strage di Falcone e con quelle seguenti: delle considerazioni che portano ad escludere la sussistenza del reato in capo ai Carabinieri.

La sentenza viene impugnata anche con riguardo a I RAPPORTI DI FRANCESCO DI MAGGIO COL CAPO DELLA POLIZIA PARISI; I RAPPORTI DI FRANCESCO DI MAGGIO CON I CARABINIERI; LA TESTIMONIANZA DI LILIANA FERRARO; LA TESTIMONIANZA DI NICOLA CRISTELLA; LA VALUTAZIONE DELLA TESTIMONIANZA DI NICOLA CRISTELLA; LA TESTIMONIANZA DI EUGENIO MORINI.

La difesa disapprova il ragionamento seguito in primo grado basato sulla “sensazione” che Di Maggio ricevesse direttive da Parisi riguardo al regime del 41 bis, nonché che individua nel Capo della polizia Parisi il suggeritore per la nomina del dott. Di Maggio al DAP, quale soggetto destinato sostanzialmente a sostituire Nicolò Amato, dopo le dimissioni del Ministro Martelli, fautore della linea di maggiore rigore per i detenuti di mafia; ancor più si contesta da parte degli appellanti l’assunto secondo il quale tra i suggeritori vi fossero i Carabinieri del ROS. Ma si mette in dubbio anche l’assunto di



partenza, secondo il quale Parisi sarebbe stato contrario al 41 bis; a confutazione di questo assunto si richiamano diverse deposizioni, tra cui De Gennaro, Violante, Ferraro, Nicolò Amato.

Ciò posto, la difesa sottolinea che nelle vicende relative al DAP Mori non viene mai neppure menzionato e lo si deve “*tirar dentro*” in via probabilistico-deduttiva quale “*suggeritore del suggeritore*” (cioè Parisi) che, tuttavia, non è provato sia il suggeritore di Di Maggio; in termini ancor più netti viene escluso alcun ruolo dell'imputato De Donno, che è tenuto fuori persino dalla sentenza, che mai lo cita in merito a queste specifiche vicende.

In ordine alle deposizioni di Ferrero e Cristella (specie quest'ultimo ritenuto inattendibile dalla difesa), sui rapporti diretti tra Di Maggio e Mori, la difesa rievoca le deposizioni di altri testi, sentiti anche nel processo Mori-Obinu (Ganzer e Morini) che confutano l'assunto accusatorio.

Sulla scorta di tali considerazioni gli appellanti condividono le conclusioni racchiuse nella sentenza Mori Obinu secondo cui non è “... *provato che l'imputato MORI, per il tramite del dr. Francesco DI MAGGIO ... si sia, in qualsivoglia modo, adoperato al fine di determinare il cedimento del Ministro CONSO in relazione al mancato rinnovo di numerosi provvedimenti di applicazione dell'art. 41 bis O.P. nel novembre del 1993.*”.

La sentenza viene impugnata anche con riferimento al LA TESTIMONIANZA DI GUGLIELMO SASININI fino al capitolo intitolato LA TESTIMONIANZA DI SALVATORE CIRIGNOTTA.

In merito a Sasinini la difesa, dopo aver evidenziato che il suo accertamento avveniva a mezzo stampa (“*Confermo, ho trovato ampia traccia dal Corriere della Sera*”) evidenzia che lo stesso ha riferito dell'atteggiamento di Di Maggio sul regime detentivo in specie apprendendo dallo stesso che “... *si sarebbe opposto all'alleggerimento del regime del 41-bis preteso dai mafiosi*”.

Per il resto gli appellanti, dopo aver stigmatizzato negativamente la credibilità del teste Cristella, condividono il giudizio espresso nella sentenza del processo Mori-Obinu nel

senso che: “... il sicuro rapporto di conoscenza e di stima che vi era fra il dr. DI MAGGIO (figlio di un sottoufficiale dei CC ...) e l'imputato MORI non potrebbe, comunque, autorizzare nient'altro che congetture in ordine ad una azione ... fra i due, volta ad ottenere il mancato rinnovo dei provvedimenti in scadenza nel novembre del 1993 nel quadro della presunta trattativa con esponenti di Cosa Nostra.”.

La sentenza viene impugnata anche in relazione al LA LINEA DEL D.A.P. DOPO LE BOMBE DI MILANO E ROMA DEL 27-28 LUGLIO 1993”; “LA MANCATA PROROGA DEI DECRETI APPLICATIVI DEL REGIME DEL 41 BIS IN SCADENZA NEL MESE DI NOVEMBRE 1993 fino al capitolo denominato I DETENUTI BENEFICIARI DELLA MANCATA PROROGA.

La nota DAP 29.07.1993 (presente in atti) è stata valorizzata nella decisione di primo grado per accreditare la ipotesi che, accanto alla linea ufficiale del DAP, propugnata da Di Maggio nelle riunioni del Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, vi fosse quella “non ufficiale”.

Senonché il redattore di tale nota non è da individuare nel dott. Di Maggio ma nel funzionario dott. Calabria.

Sempre la difesa prospetta che quest'ultimo: “per evitare di finire nel “tritacarne mediatico giudiziario”, abbia cercato di scaricare le responsabilità su chi è morto”, cioè sul dott. Di Maggio; per di più si fa notare che all'epoca non esistevano (più) deleghe al DAP, né a Di Maggio né a Capriotti per i provvedimenti art. 41 bis.

In presenza di questi elementi, che escludono un eventuale coinvolgimento del dott. Di Maggio nella ideazione, nella elaborazione e nella presentazione del documento, la difesa ritiene frutto di un “travisamento” la considerazione secondo cui la “... linea “non ufficiale” cominciasse a prendere piede si può ricavare indirettamente anche dalla nota a firma del Dott. Di Maggio indirizzata alla Procura di Palermo il 28 agosto 1993 ...”, dal momento che questa comunicazione, che faceva seguito ad intense telefonate con la citata Procura, dimostra, al contrario, che Di Maggio ha messo per iscritto tutto e lo ha mandato al Procuratore di Palermo; ciò a conferma, sempre secondo la difesa, che la materia del 41 bis era trattata da Di Maggio “alla luce del

*sole*".

Quanto, poi, alla affermazione secondo cui i documenti tardivamente redatti dal DAP “*servivano soltanto a "mettere a posto le carte"*”, per la difesa viene smentita proprio dal documento inviato da Di Maggio a Caselli, con la nota 20 agosto e lettera di accompagnamento; un documento che dimostra che la Procura di Palermo sapeva, con ben due mesi di anticipo, quali erano le “criticità” e quali le richieste di approfondimento, in ossequio peraltro a quanto stabilito dai Giudici della Corte Costituzionale e dei Tribunali di Sorveglianza.

Ed in ordine ai beneficiari della mancata proroga del novembre 1993, la difesa, sulla scia anche di quanto riferito da Arlacchi, sottolinea lo scarso "spessore criminale-mafioso" di tali detenuti: dei 334 soggetti a cui non venne prorogato il 41 bis dal Ministro Conso, solo a 52, in seguito, venne applicato nuovamente detto regime carcerario per di più a distanza di anni e, in taluni casi anche di un decennio; cioè a 282 soggetti il 41 bis non venne più riapplicato neppure negli anni a venire. Riguardo ai restanti 52 - per i quali il 41 bis fu riapplicato comunque a distanza di tempo - che sono gli unici per i quali può porsi il “problema” dell’essere stati “beneficiari” della “trattativa”, la difesa rileva che si trattava di soggetti per lo più non gravitanti nell’ambiente mafioso siciliano, insistendo sul fatto che la loro pericolosità va comunque rapportata all’epoca e non, invece, alle emergenze eventualmente successive emerse a loro carico.

In ultimo, viene sottolineato che Ministro Conso, il 30 gennaio 1994, prorogò il 41 bis per 232 soggetti che rispondevano ai nomi di *boss* di spicco, quelli i cui provvedimenti erano stati adottati direttamente dal Guardasigilli; ciò a confutazione dell’ipotesi che le mancate proroghe dei 41 bis, avvenute due mesi prima, costituirono la contropartita di alcuna “trattativa”.

La sentenza viene impugnata anche con riguardo a LE RAGIONI DELLA DECISIONE DEL MINISTRO CONSO; LE DICHIARAZIONI DI GIOVANNI CONSO fino al capitolo intitolato LA VALUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E DELL'AUDIZIONE PARLAMENTARE DI GIOVANNI CONSO; in merito la difesa

non ritiene necessario soffermarsi sulle dichiarazioni di Conso, riportate in sentenza, atteso che i medesimi verbali sono già stati acquisiti e valutati nel processo Mori-Obinu.

Semmai si pone in luce che, nella decisione della Corte di Assise, si afferma che “... *il Ministro Conso reiterava (nel luglio 1993 n.d.r.) la linea "dura" confermando quella del suo predecessore Martelli ... In sostanza, fino a quel momento, la minaccia mafiosa ... non aveva ancora raggiunto il Governo nella persona del Ministro Conso*”, per aggiungere che, solo dopo le bombe, della notte tra il 27 ed il 28 luglio 1993 e dell’incontro Mori-Di Maggio, avvenuto nella mattina del 27 luglio 1993, Conso sarebbe stato ricattato.

In merito alle circostanze in cui vennero lasciati decadere per 334 detenuti i provvedimenti applicativi del regime del comma 2 dell’art. 41 bis O.P., la difesa ribadisce quanto asseverato nella sentenza Mori Obinu, rammentando che l’ex Ministro Conso, con le sue dichiarazioni caratterizzate da scarsa congruenza e da una memoria approssimativa e confusa, si è comunque assunto la esclusiva responsabilità della mancata proroga, negando di aver ricevuto sollecitazioni esterne e precisando di essere stato determinato dalla volontà (“*una speranziella*”) di lanciare all’esterno dell’ambiente carcerario un segnale di distensione in relazione alle stragi che erano state perpetrate pochi mesi prima.

Sulla scorta di tali premesse si è ritenuto che “... *non sussistono concreti e decisivi elementi che consentano di ritenere provato che egli (cioè Conso) abbia ricevuto impulsi esterni perché non rinnovasse i provvedimenti de quibus.*”, del pari ammettendo “... *che egli, reso edotto o, comunque, persuaso del grave pericolo che la massiccia applicazione dello speciale regime previsto dall’art. 41 bis creava per l’ordine pubblico in stretto collegamento con le azioni stragiste di Cosa Nostra, si sia autonomamente deciso a ridurre notevolmente il peso, sperando, così, di scongiurare ulteriori, cruente iniziative. Non si può comprendere lo sviluppo degli avvenimenti se non ci si cala nel contesto in cui gli stessi sono maturati ...*”.

Se, dunque, la sentenza irrevocabile ha escluso che questo evento sia stato influenzato

dagli esiti della trattativa, la difesa si interroga del perché la sentenza di primo grado non abbia invece valutato gli stessi elementi confutandoli, se del caso, ma quantomeno in modo specifico. A ciò si aggiunge che nelle intenzioni del Ministro vi era anche la necessità di dar seguito a quanto deciso dalla Corte Costituzionale - circa la riaffermazione di principi dell'ordinamento in tema di 41 bis O.P. - con la sentenza n. 345 del 24 giugno - 28 luglio 1993.

Viene così complessivamente censurata la interpretazione seguita in primo grado secondo cui, invece, a nulla rilevando le decisioni della Corte Costituzionale, il Ministro Conso decise di non prorogare perché la sua intenzione era quella *di "allentare un attimo la morsa, anziché continuare a fare un 41 bis sempre più duro", e, in conclusione, infine ha espressamente collegato la sua decisione di non prorogare i decreti alla "speranza" che Provenzano, prendendo il posto di Riina nel frattempo arrestato, "abbandonasse la linea dura" (evidentemente quella delle stragi perseguita, appunto, da Riina) ...*"; insomma *"... l'esternazione del timore che pervadeva il Ministro Conso."*

In merito a queste osservazioni la difesa rivendica che non vi è prova che della "spaccatura", tra Riina e Provenzano, il Ministro Conso abbia appreso da Mori; anzi, si sostiene che vi sia la prova del contrario:

il dr. Borsellino, in un'intervista al "Corriere del Mezzogiorno", del luglio 1992 (in atti) parla di Riina e Provenzano "come due pugili";

anche l'ex Presidente Napolitano, ha confermato che era a conoscenza di questa spaccatura in cosa nostra tra un'ala più moderata e un'ala che voleva continuare con la strategia stragista, rammentando che tale situazione apparteneva alla pubblicistica italiana di quegli anni (*"... lo si capiva senza bisogno di essere né politologi, scienziati della politica, e nemmeno grandi sapienti giuristi come Conso."*);

l'On. Mancino, ha anche lui confermato che nel dicembre nel 1992 era al corrente del fatto che esisteva una spaccatura all'interno della mafia per averlo appreso, non soltanto della DIA, ma anche dal consulente Arlacchi, che stava prima con Scotti e anche con lo stesso Mancino;

la nota dello SCO del 4.06.1993 nella quale è scritto *“In provincia di Palermo ci sarebbe da registrare una decisa “spaccatura” che potrebbe preludere ad una “guerra” tra una fazione più moderata ed una più sanguinaria”* e le note dello SCO del 12.08.1993 e del giorno 8.09.1993 di analogo contenuto.

A questi elementi la difesa ne aggiunge altri che richiamano i contatti dei cappellani carcerari Curioni e Fabbri.

La sentenza di primo grado ha invece valorizzato il dato della riservatezza dell’iniziativa assunta da Conso, stigmatizzando anche la tardiva richiesta alla Procura di Palermo (soltanto in data 29 ottobre 1993) di fornire informazioni sui detenuti per i quali i decreti erano in scadenza già nei primi giorni del novembre 1993, rispetto ad una decisione che il Ministro aveva già deciso di assumere.

Gli appellanti evidenziano che la Procura di Palermo, pur essendo stata con congruo anticipo informata da Di Maggio del “rischio” suddetto, nulla fece né si attivò; si ritiene confermato che Di Maggio fosse favorevole al 41 bis e che, sempre Di Maggio, non abbia avuto nulla a che vedere con la decisione delle mancate proroghe da parte di Conso.

Rispetto all’ipotesi contenuta nella decisione di primo grado, secondo cui il Di Maggio *“... certamente era tra quelli quell'entourage cui il Ministro Conso ha fatto riferimento a proposito di coloro con i quali si era consultato prima di adottare poi autonomamente la decisione di non prorogare i decreti del 41 bis nel novembre 1993 ...”*, la difesa obietta un salto logico nella misura in cui lo stesso Di Maggio, il quale nel teorema accusatorio brigava per non far prorogare i 41 bis, fu così solerte da avvertire (*rectius* preavvertire) la Procura di Palermo (secondo questa ipotesi Di Maggio sarebbe stato uno sprovveduto, tanto da non comprendere che, avvertendo la Procura di Palermo, il suo “illecito disegno” sarebbe stato scoperto).

Gli appellanti censurano anche la conclusione della decisione di primo grado secondo cui: *“... deve individuarsi proprio nel Dott. Di Maggio la fonte delle notizie che indussero il Ministro Conso a non prorogare i decreti del 41 bis e ciò sia perché il Dott. Di Maggio fu l'unico che certamente ne ebbe a parlare col Ministro Conso, sia*

*perché il medesimo Dott. Di Maggio ... poteva disporre di quelle informazioni, concernenti il ruolo di Provenzano in "cosa nostra", grazie alle sue frequentazioni con i Carabinieri - e con il Col. Mori - ...".*

Si contesta che nella genesi nella nota DAP del 29.10.1993 Di Maggio fu tenuto all'oscuro, così come si contesta che Di Maggio sarebbe stato *"l'unico che certamente ne ebbe a parlare col Ministro Conso ... poteva disporre di quelle informazioni. ..."*

Ed in ordine all'ulteriore passaggio della sentenza di primo grado, che pone in relazione le propalazioni di Salvatore Cancemi (che si è consegnato ai Carabinieri il 22 luglio 1993) e l'incontro del 27 luglio 1993, tra Mori e Di Maggio, nel senso che tale incontro sarebbe stato preordinato ad una gestione del D.A.P. meno "dura" della precedente in riferimento alla questione del 41 bis in funzione della notizia appresa da Mori della "spaccatura" che si era creata all'interno di "cosa nostra", la difesa sostiene che si sia in presenza di una "sentenza creativa", atteso che le prove acquisite smentiscono tali ipotesi.

Cancemi, nell'interrogatorio del 22.07.1993, al cospetto dei magistrati della Procura di Palermo ed alla presenza dei militari del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Palermo (e non del ROS), non parlava di spaccature tra Riina e Provenzano, ma semmai del progetto di Provenzano di uccidere il Cap. Ultimo per vendicare Riina; ciò comporta, sempre ad avviso della difesa, che la ricostruzione seguita nella sentenza di primo grado sia palesemente errata.

Per di più si fa notare che Mori, che ben conosceva l'atteggiamento "duro" di Di Maggio sulla tematica del 41 bis, non sarebbe di certo andato da costui a dirgli di allentare la presa su questo versante.

Quanto esposto consente alla difesa di ritenere fondata l'ipotesi (alternativa a quella seguita in primo grado) che le indicazioni ricavabili nell'agenda di Mori (27 luglio 1993: <Dal dr. Di Maggio (prob. detenuti mafiosi)>; 22 ottobre 1993: <Dal dr. Di Maggio col T. Col. Ganzer>;) relative agli incontri con Di Maggio, avessero ad oggetto proprio quanto riferito da Ganzer.

In ogni caso, manca il presupposto di tutto il ragionamento per addebitare a Mori l'aver

portato la “minaccia” a Conso tramite Di Maggio, ossia che Mori avesse appreso da Cancemi della “spaccatura” tra Riina e Provenzano (perché non risulta che Cancemi non parla di questa spaccatura).

Da queste considerazioni non risulta provato il coinvolgimento di Mori nella vicenda; meno che mai quello di De Donno, neppure citato in tali avvenimenti.

La sentenza viene impugnata anche in ordine LA CONSUMAZIONE DEL REATO DI MINACCIA; LA VOLUTA RISERVATEZZA DELLA DECISIONE DEL MINISTRO CONSO; LA CONSAPEVOLEZZA DELLA "TRATTATIVA" DA PARTE DI FRANCESCO DI MAGGIO.

La difesa condivide l'impostazione teorica seguita dalla Corte di Assise nella misura in cui afferma che per la consumazione del reato di minaccia ex art. 338 c.p. occorre la *“conoscenza del soggetto passivo, essendo questo un elemento costitutivo necessario per la configurabilità del reato consumato”*, tuttavia ritenendo che si sia giunti a conclusioni errate affermando che, nelle stesse dichiarazioni del Ministro Conso e nelle ragioni dallo stesso addotte a giustificazione della sua decisione di non prorogare, nel novembre 1993, i decreti del 41 bis, emerge la consumazione del reato.

Secondo il giudice di prime cure non vi è ragione di dubitare che il Prof. Conso, come dallo stesso dichiarato, non avesse saputo mai nulla di "trattative" con la mafia e di contatti tra i Carabinieri, per il tramite di Vito Ciancimino, ma questa situazione tuttavia, sempre secondo la sentenza, non esclude la consumazione del reato ritenendosi bastevole che al medesimo Ministro sia stato rappresentato lo stretto collegamento tra la questione carceraria e la contrapposizione frontale di "cosa nostra" e, quindi, le stragi. Questa conclusione viene contestata dalla difesa che insiste nel sostenere che non è stato provato da chi Conso abbia ricevuto, in ipotesi, “tale rappresentazione”, evidenziando, per converso, che è stato provato, semmai, che una tale rappresentazione non poteva averla ricevuta da Mori tramite Di Maggio.

Seguendo questa linea difensiva viene sconfessato qualsiasi ruolo dei Carabinieri e di Mori, così come si ritiene provato che Conso si determinò per altra ragione nel non rinnovare i decreti in scadenza.



Si esclude, sempre da parte degli appellanti, che i Carabinieri abbiano avuto il compito di “istigazione, codecisione e condivisione” degli attentati, tanto più che (si ribadisce) la decisione stragista fu presa nelle riunioni ad Enna, nel 1991, quindi ben prima che iniziassero i contatti tra Carabinieri e Vito Ciancimino; si contesta, ancora, l’assunto secondo cui, il fatto che Mori contattò Ciancimino, convinse Riina “che le stragi fossero paganti”.

Per poter addebitare a Mori (ed ai Carabinieri del ROS) il reato, quale “istigatore”, sarebbe stato necessario provare che Mori abbia voluto istigare Riina a commettere le stragi ed, altresì, lo abbia voluto fare al fine di minacciare il Governo (visto che il reato è punito a titolo di dolo specifico); nonché che vi fosse un nesso di causalità tra la condotta posta in essere da Mori quale “istigatore”, nei termini riferiti al punto che precede, e la determinazione di Conso di non prorogare i 41 bis (circostanza non ritenuta provata neppure nella sentenza di primo grado).

Parimenti la difesa esclude che sia stata provata “*l’agevolazione e l’attuazione esecutiva*” del reato.

In merito all’agevolazione non è provato che Mori, tramite Di Maggio, abbia fatto conoscere a Conso quanto asseritamente da lui appreso da Cancemi e/o da Vito Ciancimino (ritenendo la difesa ben possibile che Conso abbia appreso la “spaccatura” tra Riina e Provenzano e le intenzioni di “cosa nostra” da altri o che questo ricordo sia frutto, sul punto, di una sovrapposizione di ricordi).

Sull’attuazione esecutiva della minaccia la difesa osserva che si conviene, da parte di tutti, che non possa essere ascritta ai Carabinieri.

Secondo questo ragionamento non è allora condivisibile la conclusione della sentenza di primo grado secondo cui: “*Non può essere dubbio ... che la determinazione di quest’ultimo (Conso ndr), maturata, sì, certamente in modo autonomo e convinto, ma condizionata da quelle conoscenze fattuali pervenutegli attraverso il canale Mori-Di Maggio ... comprova inequivocabilmente che la minaccia del "male ingiusto" di Riina fu certamente percepita dal Ministro Conso*”.

Quanto alla “voluta riservatezza” mantenuta dal Ministro Conso, sempre in merito alle

mancate proroghe, la difesa fa rilevare che *in ambito parlamentare la notizia (delle mancate proroghe ndr) ebbe una qualche diffusione* come riferito da Rognoni, Gargani e dall'On. Violante e che tale diffusione trascese l'ambito parlamentare come riferito da Arlacchi (*“Sì, erano argomenti di cui si parlava a tutto campo e tutti i giorni”*).

Semmai per la difesa quel riserbo è un ulteriore elemento dimostrativo del fatto che la determinazione di non prorogare i 41 bis, autonomamente adottata dal Ministro Conso, non originò dal duo Di Maggio-Mori ma da altro canale, riconducibile ai desiderata dal Presidente della Repubblica Scalfaro e dal movimento dei cappellani, come riferito dal Mons. Fabbri nell'intervista al Foglio (non ammessa).

Fabbri ha dichiarato dell'iniziativa dei cappellani verso le istituzioni nel senso che un irrigidimento delle misure di sicurezza non avrebbe portato alcun tipo di beneficio e che anzi avrebbe contribuito a peggiorare e a rendere ancora più disumano il già disumano regime carcerario dell'epoca.

Per la difesa non è, allora, peregrino concludere nel senso che il riserbo del Ministro Conso fosse dovuto al fatto che si voleva evitare di coinvolgere il Presidente della Repubblica Scalfaro, sebbene il diretto interessato (cioè lo stesso Scalfaro) abbia negato (*“su tutta la linea”*) un suo possibile interessamento in questa vicenda.

A ciò la difesa aggiunge la possibilità che Conso abbia sovrapposto i ricordi e li abbia *“utilizzati”* al suddetto fine, cioè di non coinvolgere Scalfaro. Ma si insiste in modo particolare anche sull'assenza di prove circa il fatto che Conso abbia saputo da Mori, per il tramite di Di Maggio, di quella *“spaccatura”* tra Riina e Provenzano.

In merito all'asserita consapevolezza della *“trattativa”* da parte di Di Maggio, si fa anche notare che la sentenza, pur affermando che non vi erano elementi per affermare che Mori, nell'incontro del 27 luglio 1993, abbia sicuramente informato espressamente Di Maggio dei suoi contatti intrapresi sin dall'anno precedente con i vertici di *“cosa nostra”* per il tramite di Vito Ciancimino, ed ipotizzando anche che Mori, in maniera più subdola, senza informare Di Maggio di quanto precedentemente avvenuto, abbia rappresentato al medesimo, sotto forma di analisi investigativa, la necessità di attenuare il rigore carcerario del 41 bis, ritiene possibile anche che Di Maggio abbia in seguito

realizzato il disegno orchestrato alle sue spalle ed a sua insaputa o, quanto meno, abbia reagito stizzito all'idea che una decisione comunque già presa potesse essere letta in un certo senso.

Questa ipotesi, che stride con l'elemento psicologico in capo al Di Maggio (indicato nell'imputazione come concorrente nel reato, sia pure in seguito deceduto), un dolo che presuppone la consapevolezza della trattativa, ha consentito di ritenere provato quanto sostenuto da Cristella (capo scorta del Di Maggio) sulla telefonata ricevuta da Di Maggio ad opera di Mannino. Sul punto la difesa rievoca, per l'ennesima volta, la Sentenza Mori-Obinu e le considerazioni critiche lì svolte sulla attendibilità del Cristella in quel processo.

In ogni caso, l'ipotesi che la reazione di disappunto del Di Maggio, riferita dal Cristella, ritenuta non in contrasto col fatto che in precedenza lo stesso Di Maggio avesse già condiviso ed ancor prima stimolato la decisione comunque già assunta dal Ministro di non prorogare i decreti del 41 bis, viene ritenuta dalla difesa illogica e contraddittoria. È contraddittorio sostenere che Di Maggio abbia fatto tutto "ad insaputa di sé stesso", tanto più che, come sostenuto in sentenza, era stato posto lì (cioè all'ufficio del DAP) da Scalfaro, proprio per perseguire questo disegno.

Ma soprattutto non vi è alcuna ragione logica e plausibile per spiegare perché Mannino, che (nel teorema accusatorio) aveva incaricato i Carabinieri di salvargli la vita e sarebbe l'ispiratore (con l'allora Presidente Scalfaro) della sostituzione al DAP, avrebbe dovuto contattare Di Maggio già "agganciato" da Mori per lo stesso fine, addirittura mesi prima.

In ogni caso la difesa osserva che Mori il 27.07.1993 non aveva concluso niente con Di Maggio.

La difesa contesta la sentenza di primo grado nella misura in cui delinea un'assenza di consapevolezza della "trattativa" da parte del Ministro e da parte di Di Maggio; in assenza di prova che Mori comunicò a Di Maggio, appunto il 27.07.1993, quanto avrebbe appreso da Cancemi; in assenza di prova su prospettazioni di un male ingiusto e di condizioni per evitarlo. In definitiva manca la prova che la minaccia sia arrivata a

destinazione a Conso, nella qualità di esponente del Governo. E si insiste nel ritenere che una plausibile spiegazione, a quanto la Ferraro dice di aver appreso da Di Maggio (*“mi hanno preso la mano”*), sia quella che Di Maggio alludesse al canale summenzionato: Scalfaro, Mons. Curioni e Mons. Fabbri e cappellani carcerari, Conso, Capriotti.

La sentenza viene impugnata anche in merito a LA "SOFFIATA" DI MARIO MORI AL GIORNALISTA NICOLA RAO; vengono in rilievo due lanci di una agenzia di stampa del 10 novembre 1993 in cui Rao indicava *“... tra l'altro, Provenzano come mandante delle stragi del 1993, mentre nel secondo lancio si ricollegavano le stragi all'inasprimento del regime carcerario ed alla volontà, da parte dei mafiosi, di intimidire lo Stato”*.

La circostanza che l'ispiratore di tali notizie sia stato il Col. Mori viene ricondotta ad una strategia di questo imputato, indicato *“mente raffinatissima”* che voleva che il suo messaggio divenisse pubblico.

Gli appenati obiettano che la notizia sul movente delle stragi, collegato al “carcere duro”, non “era inedita”, ma di dominio pubblico; si ritrovava già nella nota DIA del 10.08.1993, a firma De Gennaro (in atti e *supra* commentata); una nota, questa della DIA, che a dire del De Gennaro era stata oggetto di una fuga di notizie e venne pubblicata su Repubblica con uno o due articoli.

In merito a Cancemi sempre la difesa ritiene che vi siano delle inesattezze nella ricostruzione seguita in sentenza perché, da un lato si sostiene che Mori avrebbe detto a Rao *“che dietro quegli attentati dei mesi precedenti v'era Bernardo Provenzano”*, per poi affermare (in sentenza) che questa *confidenza di Mori conferma la piena conoscenza da parte di quest'ultimo delle propalazioni di Salvatore Cancemi e, quindi, di quella "spaccatura" interna a "cosa nostra" ... che venne veicolata, tramite Di Maggio, sino al Ministro Conso.*”. Per il resto si fa osservare (e si ribadisce) che Cancemi non parlava della “spaccatura” tra Riina e Provenzano.

La sentenza viene impugnata anche nei capitoli I TENTATIVI DELLA MAFIA DI RINNOVARE LA "TRATTATIVA" ATTRAVERSO I CARABINIERI”; GLI

ATTENTATI IN CALABRIA AI DANNI DEI CARABINIERI. LE DICHIARAZIONI DI CONSOLATO VILLANI; LA VALUTAZIONE E LE RISULTANZE DELLE DICHIARAZIONI DI CONSOLATO VILLANI.

Secondo la sentenza di primo grado la *“speranziella”*, esternata dal Ministro Conso, *“... fu presto tradita, perché "cosa nostra", in realtà, ancorché avesse accettato il dialogo sin dal giugno 1992 propostogli dai Carabinieri ed avesse in tale contesto, a sua volta, lanciato i suoi segnali di disponibilità alla prosecuzione della "trattativa" con le bombe del 1993 ... ”*, non si è accontentata *“... dell'accoglimento di una sola delle sue condizioni (l'attenuazione del rigore carcerario), peraltro, in forma ancora assolutamente limitata”*.

Sul punto si contesta che le bombe del 1993 possano essere considerati segnali di disponibilità alla prosecuzione della "trattativa", aderendo alla lettura seguita, su questo stesso tema, dalla sentenza del processo Mori Obinu secondo cui: *“Tali ripetute, cruenti iniziative mal si conciliano con una “trattativa” in corso fra esponenti dello Stato e la mafia, essendo, semmai, plausibile che le stesse fossero volte a indurre lo Stato a trattare.”*. In questo senso la difesa interpreta e spiega il senso della frase di Violante *“bombe del dialogo”*, riferito a un dialogo al più cercato, voluto da *“cosa nostra”*, ma non ancora esistente nel 1993.

In merito agli attentati contro i Carabinieri, effettuati in Calabria, la sentenza viene censurata per erronea valutazione delle dichiarazioni di Villani, nonché per il travisamento di prove consistenti in sentenze passate in giudicato relative a questi fatti. Censurando la attendibilità del Villani e vendendo con sospetto la sua scelta di collaborazione, la difesa pone l'accento sul fatto che questi tre episodi, avvenuti in Calabria, avevano una matrice ed un movente diverso da quello della trattativa.

Si muove dalla annotazione del 2 febbraio 1994, della agenda del Presidente (del Consiglio) Ciampi, relativa ad un colloquio dello stesso giorno con il Generale Federici, dalla quale si desume che tali episodi fossero diretti a colpire le forze dell'ordine e non affinché i Carabinieri tornassero a trattare; degli episodi, per di più, riferibili alla ndrangheta e non alla mafia.

Ma riferendosi alle sentenze intervenute su questi episodi, si evidenzia che gli stessi non avessero nulla a che vedere con la rinnovazione della trattativa. Si tratta di tre avvenimenti, occorsi il 2 dicembre 1993, il 18 gennaio 1994 e l'1 febbraio 1994, nei quali dei carabinieri sono stati feriti o uccisi nell'ambito, fa osservare sempre la difesa, di episodi contingenti il cui movente è stato individuato in aggressioni per sfuggire ai controlli: una volta perché i malviventi stavano danneggiando una concessionaria, un'altra perché erano su auto rubata e trasportavano armi, ed un'altra perché erano armati su una vettura con targhe rubate.

La sentenza viene impugnata anche con riguardo al LA FALLITA STRAGE DELLO STADIO OLIMPICO DI ROMA fino al capitolo intitolato LA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE SULLA FALLITA STRAGE ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA.

Per la difesa la progettata strage allo stadio non dimostra la volontà di *“costringere i Carabinieri a riallacciare le fila di quel dialogo interrottosi con l'arresto di Vito Ciancimino”*, come scritto in sentenza, ma, invece, dimostra l'inesistenza di *“trattative”* di sorta. Si fa a tal fine notare che nella sentenza di Firenze si indica che *“...la primigenia idea di attentato da effettuare allo stadio Olimpico risaleva già al mese di giugno 1993 quando Scarano e Spatuzza, in occasione dell'ultima partita di campionato, avevano effettuato un sopralluogo”* un dato che, sempre per la difesa, non si concilia affatto con l'ipotesi secondo cui questo evento sarebbe da collegare al tradimento della speranza del Ministro Conso; quella speranza che sarebbe stata esternata con la mancata proroga dei 41 bis nel novembre 1993.

In merito alla sentenza della Corte di Assise di Firenze, citata in quella di primo grado di questo processo, la difesa sottolinea comunque che i giudici fiorentini arrivarono a certe determinazioni sulla scorta di un materiale insufficiente e certamente limitato rispetto a quello acquisito e valutato nel processo Mori-Obinu (identico, peraltro, se non addirittura superiore a quello del presente processo).

Ma gli appellanti fanno notare che anche Brusca ha dichiarato che *“quell'attentato (all'olimpico) avrebbe dovuto costituire il "colpo di grazia" per costringere a trattare*

*coloro cui era stato consegnato il "papello" ...” ed “... ad indurre qualcuno a "farsi sotto" per trattare”* ciò che dimostra, ancora una volta, che i Carabinieri del ROS non fecero alcuna “trattativa”. Indicazioni che possono ricavarsi anche da quanto riferito da Spatuzza sulle stesse vicende. In sostanza si trattava di una reazione alla “presa in giro” subita da Cosa Nostra per la finta trattativa e, dunque, una reazione contro i Carabinieri.

Si contesta allora la tesi secondo la quale, ponendo in relazione anche l’episodio del 18 gennaio 1994, sulla A3 Salerno Regio Calabria, “... si voleva colpire i Carabinieri con un attentato eclatante che avrebbe causato decine di morti tra quei Militari ... per dare il "colpo di grazia" allo Stato ... e costringere "chi di dovere" a riprendere la "trattativa" ... per ottenere benefici soprattutto per i mafiosi detenuti ...”, ritenendo la difesa ancora una volta più convincente la ricostruzione segnata nella sentenza del processo Mori Obinu, secondo la quale, anche alle luce delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, non si trattava di una reazione “... ad un positivo risultato già raggiunto” ma questo atto “avrebbe, semmai, prospettato benefici da raggiungere, anche per i detenuti, se fosse andata in porto una situazione che era in corso.”.

**Gli atti di appello in disamina proseguono con l’impugnazione dei singoli capitoli della sentenza di primo grado e, per ragioni di sintesi, ci si limita ad accennare alle più rilevanti posizioni per i due appellanti.**

### **De Donno Giuseppe**

Sono state impuginate le conclusioni della sentenza di primo grado nella parte in cui si afferma che questo imputato avrebbe concorso nel reato di minaccia ex art. 338 c.p. in quanto, pur non essendone l’autore in senso stretto, avrebbe istigato i mafiosi suscitando dapprima e rafforzando, poi, il proposito criminoso di porre condizioni ricattatorie.

In particolare la difesa contesta che De Donno abbia agito su incarico di Mori, attivandosi per "agganciare", Massimo, figlio di Vito Ciancimino, rammentando che, secondo quanto dichiarato anche dai predetti Ciancimino, padre e figlio, la situazione è stata invece avviata a seguito di un incontro occasionale con Massimo Ciancimino, non potendosi neppure ipotizzare, sempre per la difesa, che De Donno si fosse rappresentato di stimolare i mafiosi anche prima dell'incontro con Vito Ciancimino. Quanto, poi, alle frasi di Mori, nella sua deposizione a Firenze (*"Non si può parlare con questa gente?"* ecc.) la difesa ritiene che ne sia stato travisato il senso, in quanto era il primo approccio con un personaggio, il Ciancimino Vito appunto, che si voleva far collaborare e lo si voleva sondare circa le sue effettive conoscenze e le sue effettive disponibilità.

Sul punto si ricorda anche l'approccio tenuto dall'intermediario (che è stato indentificato in Cinà), tra Ciancimino ed i mafiosi, che rispose in modo arrogante, senza neanche sapere che cosa volessero i Carabinieri, ed invitando semmai il Ciancimino di farsi aggiustare prima le cose sue, cioè i suoi problemi giudiziari, i suoi processi.

In ordine alla presunta copertura politica si fa notare che persino il dott. Borsellino era informato della iniziativa in fieri dei due ufficiali del ROS; Borsellino informato dalla Ferraro che aveva informato (sempre la Ferraro) anche il ministro Martelli.

Si pone in correlazione l'attività che si voleva svolgere da parte di Mori e De Donno con Borsellino sull'inchiesta mafia e appalti ed il fatto che, appena cambiarono i vertici della Procura di Palermo, con l'arrivo di Caselli (15 gennaio 1993), subito, il 22 gennaio 1993, veniva autorizzato il colloquio investigativo con Ciancimino in carcere, così che si veniva a conoscenza dell'iniziativa dei due ufficiali per far collaborare Vito Ciancimino che, infatti, chiese di esser interrogato dalla Procura.

L'appellante De Donno contesta ancora il "salto logico", secondo il quale vi sarebbe un concorso nel reato punibile per la semplice esortazione con l'invito al dialogo; il punto è che si dà per scontato ciò che si doveva provare e cioè: che De Donno e Mori si fossero rappresentati che, facendo collaborare Ciancimino peraltro nell'ambito di



una “finta trattativa”, avessero sicuramente esortato i mafiosi a dettare condizioni ricattatorie. Si eccipisce l’assenza del dolo, un elemento soggettivo per il quale, si sostiene, manca qualsiasi riferimento concreto nella sentenza.

Si pone in evidenza che l’arresto di Riina aprì gli occhi a tutti i mafiosi sul fatto che si trattava di una finta trattativa.

Si sottolinea, poi, che le sentenze di Firenze non esprimono giudizi di responsabilità per De Donno e Mori; delle decisioni rese, per di più, in assenza del contraddittorio per questi soggetti, in modo unilaterale e lacunoso, se confrontate con le acquisizioni (ben più corpose) di cui al processo Mori-Obinu, conclusosi con l’assoluzione dei due predetti soggetti. Il proposito criminoso non poteva esser esortato perché già in atto, almeno se riferito alla strategia stragista mafiosa pianificata da tempo.

Si pone al riguardo un accenno anche al fatto che il Riina, che nelle intercettazioni non fa altro che magnificare sé stesso e le sue malefatte contro Stato e gli “sbirri”, non parla di richieste o condizioni con i carabinieri (che odiava, usando quel termine come massimo insulto) ed anzi nega del tutto papelli e tutto il resto.

In ogni caso la difesa insiste sul fatto che non vi sia prova che la minaccia sia arrivata al Governo, mentre la “ricostruzione” ideata in sentenza (Mori, tramite Vito Ciancimino e/o Cancemi, avrebbe saputo di una presunta “spaccatura” tra Riina e Provenzano e l’avrebbe comunicata a Di Maggio e, quest’ultimo, a Conso) è sprovvista dei presupposti fattuali minimi. Per queste ragioni si chiede l’assoluzione di De Donno perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso.

### **Mori Mario**

Con riguardo alla posizione di questo imputato si torna a ribadire che la strategia di attacco allo Stato a fini destabilizzanti era stata decisa nella riunione di Enna del 1991 e posta in essere da “cosa nostra” già prima che i Carabinieri del ROS contattassero Vito Ciancimino, atteso che, in tale strategia, rientrava sia la strage di Capaci sia quella di via D’Amelio, come riferito da Malvagna e da Cucuzza.

Si insite anche sul concetto difensivo fondamentale per cui non è provato che la

minaccia sia stata percepita dal Ministro Conso, attraverso Di Maggio che, nel luglio 1993, gli avrebbe fatto conoscere quanto asseritamente appreso da Mori, il quale a sua volta lo avrebbe appreso da Cancemi e/o da Vito Ciancimino (cioè la presunta vicenda della “spaccatura” tra Riina e Provenzano).

In riferimento all’addebito, contenuto nella sentenza, della presunta “*inerzia investigativa*”, l’appellante si dichiara meravigliato del fatto che, dal 1998 al 2018, vale a dire per un ventennio, tutte le Autorità, inquirenti e giudicanti non abbiano mai mosso addebiti a Mori, in relazione a tali vicende e quando, sulla base di identico materiale probatorio, gli inquirenti lo hanno posto sotto processo, egli (cioè Mori) è stato assolto, con una sentenza di ben 1.322 pagine (il riferimento è evidentemente alla più volte citata sentenza Mori Obinu), tralasciata dal redattore del provvedimento impugnato.

La difesa peraltro giudica stupefacente come, in assenza di prove sulla esistenza del “papello”, si siano formulate specifici addebiti nel corpo della sentenza.

Anche in riferimento al c.d. mini papello, legato alla vicenda Bellini, la difesa sostiene che non può configurarsi il reato di “minaccia al Governo” perché il bigliettino non è mai stato “indirizzato” al Governo (questo non l’ha sostenuto né la Procura e nemmeno il redattore della sentenza di primo grado).

Ma in merito alla genesi della c.d. trattativa la difesa puntualizza che, da quanto riferito da Vito Ciancimino, in occasione dell’interrogatorio reso ai dottori Caselli e Ingroia il 17.03.1993, si evince che:

i Carabinieri rifiutarono (lo si evince dalla proposta fatta a Ciancimino finalizzata alla consegna dei latitanti) qualsiasi “trattativa” o “approccio” con “cosa nostra”;

Riina non fece alcuna richiesta perché, non manifestò alcun interesse per quel contatto e non fece alcuna richiesta (eccetto quella di “aggiustare le cose” di Vito Ciancimino, che fu appunto inviato “dall’interlocutore-ambasciatore” ad interessarsi della sua vicenda processuale).

Manca, quindi, la prova che Riina fece richieste a dispetto dell’interpretazione che in sentenza è stata fornita alle dichiarazioni rese da Giovanni e Roberto Ciancimino, per

dimostrare che le richieste vennero fatte ed anche inoltrate dal Riina.

In merito alle presunte richieste difetta anche la prova che fossero richieste provenienti da Riina e non piuttosto richieste di Vito Ciancimino, che mirava a lucrare vantaggi personali, come confermato anche dal figlio Giovanni nella sua audizione (Udienza Mori-Obinu 20.10.09 p. 73-76).

La prova di quanto appena sostenuto viene individuata dalla difesa da una disamina, svolta nell'atto di appello al quale si rinvia, dei punti:

Per la Revisione del Maxiprocesso;

Per la Legge Rognoni - La Torre.

In sostanza si ritiene che dalle parole di Giovanni Ciancimino e dai documenti non ammessi, sorge più che un ragionevole dubbio che quell'interlocuzione avesse ad oggetto richieste personali di Vito Ciancimino.

Ma la difesa di Mori insiste sul fatto che anche ammettendo, senza prove, che quelle fossero richieste provenienti da Riina, non vi è prova che esse siano state inoltrate ai Carabinieri, dal momento che, anzi, dalle dichiarazioni di Roberto Ciancimino, si desume la prova del contrario.

Si fa così riferimento alla "lettera" di cui parla Roberto Ciancimino, che avrebbe dovuto contenere le richieste di Riina, ma ciò esclude l'ipotesi della sentenza di primo grado secondo cui tali richieste possono essere state inoltrate verbalmente.

In ogni caso di tale ipotetica lettera se ne sconosce il contenuto (eccetto l'unica cosa di cui parlò Vito Ciancimino con il figlio Roberto) e quindi, in assenza di prova, non si può desumere che tra le richieste vi fosse il 41 bis, l'abolizione dell'ergastolo e quant'altro riferito dai "pentiti" e riportato in sentenza; sempre ribadendo che le richieste non furono in ogni caso inoltrate ai Carabinieri come riferito da Roberto Ciancimino.

Sulla scorta di tali considerazioni l'appellante afferma che non si possa ritenere che i Carabinieri abbiano rafforzato alcun proposito criminoso di Riina, atteso che:

quel proposito era già in tragica esecuzione;

Vito Ciancimino non riferì le asserite richieste di Riina ai Carabinieri ed anzi alla

proposta dei Carabinieri (*“che i principali latitanti si costituissero”*) comunicò che “le trattative” dovevano considerarsi chiuse;

non riferì nemmeno all’intermediario la valutazione che fece con il figlio su quelle richieste;

Riina, nelle intercettazioni periziate, nega proposte, “trattative”, “papelli” e richieste.

Viene sconfessato l’assunto che *“Mori abbia ”esortato” e, quindi, sollecitato i vertici mafiosi a comunicare le condizioni per ritornare alla situazione di pacifica convivenza”*. Così come non è supportata da prove la storia del “rafforzamento” e della “esportazione” della minaccia al nord Italia perché fosse maggiormente percepibile al Governo.

Vito Ciancimino, nel rendere le dichiarazioni a Caselli e Ingroia, mentre era in stato di (fresco) arresto, avrebbe avuto tutte le ragioni per non dire la verità e per danneggiare i Carabinieri, da lui considerati “rei” del suo arresto e della sua condizione detentiva tanto più che Giovanni Ciancimino ha riferito che, dopo l’arresto, suo padre disse di essere stato *“venduto e tradito”*; ovvero, il fatto che Ciancimino Vito non abbia detto nulla al riguardo, viene posto come elemento di conferma della tesi dell’appellante.

La difesa contesta pure l’affermazione della sentenza di primo grado secondo cui *“... l’iniziativa dei Carabinieri è stata determinante per l’attuazione del proposito criminoso minaccioso e ricattatorio dei mafiosi ...”*, insistendo sul fatto che questa “guerra” era stata pianificata ben prima dei contatti del ROS con Ciancimino per quanto si è detto a proposito della riunione di Enna e sul fatto che il Ministro Conso non fu informato da Di Maggio (che lo avrebbe saputo da Mori, il quale lo avrebbe a sua volta appreso da Cancemi e/o da Vito Ciancimino) della “divergenza” tra Riina e Provenzano, alla base della minaccia e del reato.

Nella progressione inquisitoria seguita dalla sentenza di primo grado, si addebita ai Carabinieri perfino, e nonostante tutte le prove contrarie, la sostituzione ai vertici del DAP e poi sulla “speranziella” del Ministro Conso, senonché la difesa ribadisce che non vi è alcun elemento di prova che dimostri che Vito Ciancimino, nel 1992-1993 parlò, ai Carabinieri, di Provenzano.

Quanto a Cancemi, anche con riferimento a costui si è già detto *supra*.

Censurando quella che l'appellante Mori definisce *“La precomprensione colpevolista”* si evidenzia che nessuno ha mai parlato di “suggeritori” di Parisi.

A proposito degli attentati in Calabria (che datano fine 1992-inizi 1994) l'appellante afferma che: Resta un mistero come sia conciliabile l'affermazione secondo cui la *“finalità di quegli attentati fu quella di riprendere la "trattativa" iniziata dai Carabinieri nell'estate del 1992 e protrattasi sino all'arresto di Vito Ciancimino prima e di Riina poi”* (quindi al 15.01.1993) con l'aver sostenuto (vedi sopra) che Mori, dopo che la “trattativa” si era interrotta per l'arresto di Riina, aveva, in esecuzione della “trattativa interrotta”, proceduto a:

far sostituire Martelli con Conso;

far sostituire N. Amato con Capriotti e Di Maggio (quest'ultimo “suggeritore” del “suggeritore” Parisi);

indotto Conso a non prorogare, nel novembre 1993 (cioè prima degli attentati in Calabria), i 41 bis comunicando a Di Maggio quanto appreso da Cancemi.

La sentenza viene impugnata, per totale travisamento della prova, anche con riferimento a LA PERSONALITA' E IL MODUS OPERANDI DI MARIO MORI fino al capitolo LA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE SULLA PERSONALITA' ED IL MODUS OPERANDI DI MARIO MORI.

La difesa si duole del fatto che l'introduzione surrettizia di vicende non formalmente contestate nel capo di imputazione ha determinato la trasformazione del processo secondo dei criteri incongrui tali da sconfinare nella c.d. “colpa d'autore” bandita dal nostro ordinamento. Viene presa in disamina, tra l'altro, la deposizione del teste Giraudò con considerazioni per la cui comprensione si rinvia all'atto di appello proposto in specie dall'imputato Mori in specie:

Sulla vicenda della “fonte Gian”;

Sulla vicenda “Piero - Vecchiotti”.

Per le ragioni così sintetizzate si chiede l'assoluzione di Mori.

**Motivo VII Violazione degli artt. 192, 238 bis, 499, 521, 530 c.p.p. e 40- 43 c.p. - Il giudice di primo grado avrebbe comunque dovuto assolvere l'imputato dal reato a lui ascritto con la formula "perché il fatto non costituisce reato".**

Senza recedere dalle argomentazioni di cui sopra, gli appellanti criticano la ricostruzione dell'elemento soggettivo del dolo dal momento che sarebbe stato necessario:

provare che De Donno e Mori abbiano voluto istigare e sollecitare Riina a commettere la minaccia di attentati e, altresì, lo abbiano voluto fare al fine di minacciare il Governo (visto che il reato è punito a titolo di dolo specifico);

provare che Riina, non avendo in animo alcun intento minaccioso e non avendo già posto in essere condotte di minaccia rivolte al Governo, abbia ricevuto tale istigazione e si sia determinato ad avanzare minacce al Governo in seguito a tale istigazione dei Carabinieri del ROS;

provare, quindi, il nesso di causalità tra la condotta posta in essere da De Donno e Mori quali "istigatori", "solleccitatori" e/o "rafforzatori", nei termini riferiti al punto che precede, e la determinazione di Conso di non prorogare i 41 bis.

**Motivo VIII Violazione degli artt. 339 c.p., art. 7 D.L.152/91, 61 n.9) c.p., 529 e 530 c.p.p. – Il giudice di primo grado non avrebbe dovuto applicare le aggravanti contestate.**

La sentenza viene impugnata anche in merito a IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO - CAPITOLO 1 LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL REATO DI MINACCIA A CORPO POLITICO DI CUI AL CAPO A) DELLA RUBRICA nonché a LE PENE PER GLI IMPUTATI CONDANNATI nonché alle DETERMINAZIONI CONCLUSIVE così come con riferimento alla intera PARTE NONA LE AZIONI CIVILI

**CONCLUSIONI**

Tutto quanto sopra premesso ed esposto, gli appellanti Mori e De Donno chiedono che,

previa riapertura dell'istruttoria dibattimentale al fine di acquisire le prove denegate nonché previa riforma, nei termini sopra riferiti, delle ordinanze impugnate, la sentenza impugnata venga riformata.

**Per De Donno:**

assolvere De Donno Giuseppe dal reato ascritto con la formula “perché il fatto non sussiste” o per “non averlo commesso”;

assolvere De Donno Giuseppe dal reato ascritto con la formula “perché il fatto non costituisce reato”;

dichiarare la propria incompetenza territoriale o per materia ed ex art. 24 trasmettere gli atti al Pubblico Ministero presso il Giudice competente, in subordine, rimettere gli atti alla Consulta;

dichiarare la nullità del processo e della sentenza come conseguenza della nullità del decreto che dispone il giudizio;

dichiarare la nullità del processo e della sentenza come conseguenza della omessa partecipazione degli imputati all'udienza del 28.10.2014;

dichiarare la nullità della sentenza ex art. 109 c.p.p. per mancato uso della lingua italiana;

dichiarare, previa corretta riqualificazione del reato in quello previsto dall'art. 289 c.p. vecchia formulazione *ante* 2006, non doversi procedere nei confronti di Giuseppe De Donno perché l'azione penale non poteva essere iniziata;

dichiarare, previa esclusione delle aggravanti di cui all'art. 339 c.p. e art. 7 D.L. 152/91, non doversi procedere nei confronti di Giuseppe De Donno perché l'azione penale non poteva essere iniziata.

In subordine, nella non creduta ipotesi che la condotta configuri reato, assolvere De Donno Giuseppe ex art. 530 c.p.p. co. 1 e 3, e art.54 c.p.;

In estremo subordine, riformare la sentenza per mancata concessione delle attenuanti ex artt. 62 n.1) e 62 bis, da ritenere prevalenti o equivalenti alle contestate aggravanti.

Conseguentemente alla riforma della sentenza impugnata disporre la revoca di quanto deciso con riguardo alle statuizioni civili e alle spese legali sostenute dalle parti civili

costituite – e, comunque, revocare le ordinanze ammissive della costituzione delle parti civili indicate.

**Per Mori:**

Assolvere Mario Mori dal reato ascritto con la formula “perché il fatto non sussiste” o per “non averlo commesso”;

Assolvere Mario Mori dal reato ascritto con la formula “perché il fatto non costituisce reato”;

Annullare la sentenza impugnata, dichiarando la propria incompetenza territoriale e per materia ovvero, in subordine, rimettere gli atti alla Consulta;

Dichiarare la nullità del processo e della sentenza come conseguenza della nullità del decreto che dispone il giudizio;

Dichiarare la nullità del processo e della sentenza come conseguenza della omessa partecipazione degli imputati all’udienza del 28.10.2014;

Prosciogliere Mario Mori, in applicazione del principio del *ne bis in idem* perché già giudicato per gli stessi fatti dal Tribunale di Palermo;

Dichiarare, previa corretta riqualificazione del reato in quello previsto dall’art. 289 c.p. vecchia formulazione *ante* 2006, non doversi procedere nei confronti di Mario Mori perché l’azione penale non poteva essere iniziata ovvero, in subordine, rimettere gli atti alla Consulta;

Dichiarare, previa esclusione delle aggravanti di cui all’art. 339 c.p. e art. 7 D.L. 152/91, non doversi procedere nei confronti di Mario Mori perché l’azione penale non poteva essere iniziata.

Conseguentemente, si chiede che venga disposta la revoca di quanto deciso con riguardo alle statuizioni civili ed alle spese legali sostenute dalle parti civili costituite.

**Motivi nuovi presentati per gli imputati Mori Mario e De Donno Giuseppe**

Con motivi “*nuovi ed aggiuntivi*” le difese degli imputati Mori e De Donno hanno integrato i rispettivi atti di impugnazione su taluni specifici punti.

Attesa la sostanziale identità degli elementi adottati, si procederà anche in questo caso



ad una sintesi unitaria, evidentemente valida per entrambi i predetti appellanti.

Con il **I motivo nuovo** viene in effetti operata una mera correzione del refuso contenuto in riferimento alle ordinanze impugnate con particolare riferimento alla p. 1912 della sentenza di primo grado circa le dichiarazioni di Cucuzza di diretto interesse difensivo.

Con il **II motivo nuovo** vengono ripercorsi gli argomenti del motivo di gravame quarto circa la questione del momento in cui sarebbe stata consumata la condotta di reato (il 27 luglio 1993, allorquando il gen. Mori incontrò Francesco Di Maggio), circa la questione della conoscenza della spaccatura in “cosa nostra” tra Riina e Provenzano (specificando che Cancemi nell’interrogatorio del 22.07.1993 non parlò di presunte “spaccature”), nonché circa la sussistenza della detta spaccatura in seno al sodalizio mafioso (nel quale Riina e Provenzano venivano indicati dal Cancemi come “*la stessa cosa, la stessa mente, la stessa persona*”).

Sviluppando questi ed altri argomenti connessi già illustrati negli atti di appello, sempre con il predetto secondo nuovo motivo la difesa Mori e De Donno si interroga, retoricamente, sul significato che avrebbe comunque avuto la semplice rappresentazione al dott. Di Maggio dell’esistenza di questa ipotetica spaccatura; quandanche fosse stato comunicato al Di Maggio il 27 luglio 1993 che in “cosa nostra” c’era una fazione sanguinaria ed una moderata ciò – sempre ad avviso della difesa - non costituirebbe un atto intimidatorio, né implicitamente, né espressamente.

Sotto questo profilo la difesa insiste circa la mancanza della prova della rappresentazione di detta spaccatura e, in ogni caso, si prospettata la tesi subordinata dell’assenza di prova anche riguardo alle modalità, che potrebbero essere astrattamente le più svariate, di comunicazione tali da integrare o meno una minaccia al Governo della Repubblica.

Ed in riferimento all’atteggiamento del Ministro Conso, sempre con il predetto motivo nuovo, si evidenzia che costui aveva avuto un’autonoma consapevolezza senza interferenze esterne così da non rinnovare quei provvedimenti che attenevano alle condizioni dei detenuti mafiosi in stretta connessione consequenziale con gli attentati. Sulla scorta di tali premesse e degli elementi già rassegnati negli atti di appello, si

assume che non sia provato che Mori abbia portato la minaccia al Governo tramite Conso, avvicinato dal dott. Di Maggio, che abbia parlato utilizzando frasi minacciose o, addirittura, con metodo mafioso, o che si sia espresso in maniera subdola sotto forma di analisi investigativa come pure ventilato in sentenza (p. 2666-2667).

Evidenziando che il ministro Mancino ha riferito di aver parlato, in Commissione Antimafia, il giorno prima di divisioni interne a “cosa nostra”, sempre nel citato motivo nuovo viene specificato che la stessa sentenza impugnata sostiene che il Ministro Conso non coinvolse alcun altro componente del Governo agendo, come affermato dallo stesso Conso, senza che vi fosse mai stato “...il più lontano barlume di trattativa”.

Questo elemento varrebbe a confermare, come già rappresentato negli atti di impugnazione sopra sintetizzati, che non vi fu nessuna minaccia ex art. 338 c.p. al Governo quale organo collegiale dello Stato, inteso come “corpo politico”, ancora una volta sottolineando che i decreti di cui al 41 bis, così come le revoche o le proroghe, sono atti rientranti nella discrezionalità esclusiva del Ministro della Giustizia senza coinvolgere in alcun modo il Governo, inteso quale “corpo”.

Con il **III motivo nuovo** si ripercorrono gli argomenti del motivo di gravame quinto circa la questione dell’inclusione, ai fini dell’applicabilità dell’art. 338 c.p., del Governo della Repubblica tra i “Corpi Politici” rientrando piuttosto il Governo tra gli “organi costituzionali”, tutelati dall’art. 289 c.p..

L’argomento, ampiamente trattato, viene ripreso con l’aggiunta di ulteriori brevi precisazioni difensive circa la valenza delle modifiche intervenute sull’art. 289 c.p. a seguito dell’art. 4 della legge n. 85/2006, riferendo la valutazione all’epoca dei fatti, ossia negli anni 1992-1993, quando il delitto più grave era quello punito dal citato art. 289, come risulta dal regime sanzionatorio, nonché da ragioni di ordine sistematico.

Con il **IV motivo nuovo** si ripercorrono gli argomenti dei motivi di gravame secondo e ottavo.

Viene, più in particolare, posta in evidenza la circostanza che in virtù del “vecchio” art. 157 c.p., ante riforma del 2005, avuto riguardo alle aggravanti, con esclusione di quella

del secondo comma dell'art. 339 c.p., ritenuta non applicabile, il termine di prescrizione sarebbe pari a 15 anni e non a 20 anni; un termine, appunto quello di 15 anni, spirato dopo che è intervenuto il primo atto interruttivo.

Sempre al riguardo la difesa affronta anche la questione delle aggravanti ritenute con la sentenza di primo grado, criticandone la sussistenza e recriminando, semmai, l'attenuante di cui all'art. 62, n. 1 c.p., individuando uno scopo di tal fatta in quello che avrebbe animato l'iniziativa dei Carabinieri (“... *preciso fine di salvare la vita all’On. Mannino...*”), nonché le circostanze attenuanti generiche, in ragione dello scopo di fermare la linea stragista.

Con il **V motivo nuovo** si ripercorrono gli argomenti dei motivi di gravame secondo e ottavo al fine di ottenere l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 157/1991

Con il **VI motivo nuovo** si ripercorrono gli argomenti del motivo di gravame sesto rievocando la sussistenza del *bis in idem* con riferimento alla sentenza assolutoria, divenuta definitiva l'8 giugno 2017, nei confronti di Mori ed Obinu.

Con il **VII motivo nuovo** si ripercorrono gli argomenti dei motivi di gravame secondo ed ottavo invocando la scriminate di cui all'art. 54 c.p. sottolineando, ancora una volta, il fine individuato in chiave accusatoria, ossia quello di salvare la vita all'On. Mannino, che a tale scopo si sarebbe rivolto agli appellanti.

A seguire, sempre nei motivi nuovi ed aggiuntivi in disamina, sono state richiamate ed enumerate talune ordinanze già fatte oggetto di impugnazione con gli atti di appello, chiedendo anche la produzione di una serie di documenti e di sentenze, come da indice, così sollecitando la rinnovazione dell'attività istruttoria anche con l'assunzione di prove dichiarative in accoglimento dei già dedotti motivi di appello, per come integrati con i nuovi motivi.

\*\*\*

## Appello nell'interesse di Subranni Antonio

### PRIMO MOTIVO

#### ECCEZIONE DI INCOMPETENZA TERRITORIALE E PER MATERIA CON RICHIESTA DI ORDINARE LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA.

Preliminarmente e pregiudizialmente la difesa ripropone le questioni sulla competenza già ritualmente sollevate e rigettate con ordinanza del 4 luglio 2013, oggetto di impugnazione.

Il problema è legato alla connessione *ex art.* 12 c.p.p., tra i reati di cui ai capi A) e B) ai fini di stabilire la competenza, cioè l'omicidio dell'on Lima che, in base al principio della *perpetuano iurisdictionis*, con criterio di valutazione *ex ante* che vale a segnare la competenza.

Richiamando la sentenza delle Sezioni Unite 24/11/2017 n° 53390, rievocata dalla decisione di primo grado e con la quale la Corte di legittimità ha ritenuto di superare il maggioritario orientamento che pretendeva la sussistenza dell'identità soggettiva degli autori dei reati tra loro teleologicamente connessi, avallando, di fatto, la tesi che la Corte di Assise aveva già fatta propria nell'ordinanza del 4.7.2013 citata, la difesa ritiene ancora preferibile il difforme orientamento - per lungo tempo maggioritario - secondo cui in caso di connessione teleologica è necessaria l'identità soggettiva tra gli imputati dei reati connessi e ciò per due ordini di ragione: il primo, si fonda sul fatto che l'unità del processo volitivo tra il *reato-mezzo* ed il *reato-fine* è configurabile solo qualora i reati siano stati commessi dagli stessi soggetti; il secondo, sul rilievo che l'interesse di un solo imputato alla trattazione unitaria di reati teleologicamente connessi non potrebbe mai pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al suo giudice naturale determinato secondo le regole ordinarie della competenza.

In ogni caso si fa rilevare come l'indirizzo avallato dalle Sezioni Unite del 2017 non si adatti al caso di specie dal momento che è comunque necessario, per ritenere configurata la connessione teleologica di cui all'art. 12, lett. c), idonea a determinare uno spostamento

di competenza, un effettivo legame finalistico fra i reati commessi da soggetti diversi, con conseguente necessità di verificare che chi ha commesso un reato abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione di un altro reato oppure all'occultamento di un reato precedente.

Non ritenendo a tal fine bastevole la contestazione dell'aggravante di cui all'art 61 n. 2 c.p., si sollecita un ulteriore sforzo analitico, sempre seguendo il criterio *ex ante*, ragionando sulla scorta della situazione risultante dalle figure soggettive e dagli addebiti indicati nella formulazione dell'imputazione.

Si dovrebbe poter dire, al fine di affermare la sussistenza di una connessione teleologica tra il reato di cui al capo A) e quello di cui al capo B), che la volontà di chi ha commesso l'omicidio dell'On. Lima fosse finalizzata a minacciare il Governo della Repubblica, nell'ambito di una "trattativa" che, pertanto, già doveva essere stata in qualche modo avviata e che proprio a tale scopo l'agente avesse commesso l'omicidio; quindi il delitto dell'onorevole della DC si dovrebbe poter considerare il *reato-mezzo* del quale ci si sarebbe serviti per porre in essere la minaccia al Corpo politico dello Stato.

Tuttavia la difesa fa notare che al tempo dell'omicidio dell'On. Lima - 12 marzo 1992 - alcun tipo di contatto idoneo a dar conto di una "trattativa" tra le Istituzioni repubblicane e i vertici di Cosa Nostra risulta, secondo la stessa ricostruzione accusatoria.

L'altro problema, che impedirebbe di ritenere l'omicidio di cui al capo B) "reato-mezzo" della minaccia al Governo quale "reato-fine", sarebbe che l'omicidio, in ogni caso, così ragionando risulterebbe esso stesso una minaccia, il che porterebbe ad escludere la sussistenza del nesso teleologico per la mancanza di quel nesso strumentale determinato dalla coincidenza dell'uno reato con l'altro; infatti, perché vi sia un nesso teleologico, la giurisprudenza esige che le azioni esecutive dei diversi reati posti in relazione tra loro siano distinte: la necessità della separatezza tra le azioni costitutive dei due distinti reati che si assumono avvinti dalla correlazione, nel senso che l'uno debba essere commesso al fine di eseguire l'altro.

Se l'omicidio è di per sé la minaccia al Corpo politico, logica vuole - secondo questo argomento difensivo - che esso non possa rilevare come entità distinta dalla minaccia

stessa.

Assumendo che l'Ufficio del PM inquadri l'omicidio predetto nel più vasto ambito della c.d. "strategia omicidiario-stragista", iniziata proprio con l'uccisione dell'On. Salvo Lima, rilevante ai fini dell'art. 338 c.p. non come "atto di violenza" ma come "atto di minaccia" al Corpo politico, si insiste sul rilievo secondo cui l'omicidio in questione coincida perfettamente con la minaccia rilevante ex art. 338 c.p. con conseguente esclusione della sussistenza di quel nesso strumentale tra *reato-fine* e *reato-mezzo*, idoneo ad incidere su una connessione teleologica rilevante ex art. 12 comma 1 lett. e) c.p.p. tra i reati di cui ai capi A) e B).

In definitiva si insiste per la trasmissione degli atti al PM presso il Tribunale di Roma.

## SECONDO MOTIVO

### **NULLITÀ DEL PROCESSO E DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 178. COMMA 1, LETT. C). 179 C.P.P. PER LA DENEGATA PARTECIPAZIONE DEGLI IMPUTATI ALL'U-DIENZA DEL 28.10.2014.**

Sul punto questa Corte rinvia alle analoghe eccezioni sollevate dagli altri difensori, limitandosi in questa fase introduttiva ad evidenziare come anche la difesa del Subranni non condivide l'impostazione esegetica seguita in primo grado che ha portato ad applicare in via estensiva la disciplina prevista dall'art. 502 c.p.p., rivolta a garantire l'acquisizione della prova testimoniale di un soggetto assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento.

Ritenendo che sia stato indebitamente compreso il contraddittorio nella formazione della prova ed il diritto degli imputati a partecipare al processo, per di più procedendo nella sede istituzionale del Capo dello Stato non a "porte aperte", si eccepisce la nullità di carattere assoluto, per la violazione dell'art. 6 CEDU e del principio del giusto processo, in una condizione processualmente equiparabile a quella dell'omessa citazione ex art. 178 lett. e) c.p.p.

Per tali ragioni si chiede di dichiarare la nullità della sentenza impugnata con ogni

conseguenza di legge.

TERZO MOTIVO

**RINNOVAZIONE DELL'ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE PER L'ACQUISIZIONE DELLE PROVE IN RELAZIONE ALLE QUALI IL GIUDICE DI PRIMO GRADO HA INGIUSTAMENTE RIGETTATO LA RICHIESTA DI ACQUISIZIONE; NULLITÀ DELLE RELATIVE ORDINANZE PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA**

In merito a questo motivo di impugnazione la Corte rinvia all'atto di appello, osservando che la difesa ha rinnovato le richieste istruttorie sollecitando l'ammissione dei testi e dei documenti la cui acquisizione era stata chiesta, e si assume immotivatamente denegata, nel giudizio di primo grado.

QUARTO MOTIVO

**L'IMPUTATO DOVEVA ESSERE ASSOLTO DAL CAPO A), CON LA FORMULA PERCHÉ IL FATTO NON È PIÙ PREVISTO DALLA LEGGE COME REATO, DALL'ART. 289 DEL CODICE PENALE, CUI IL FATTO DOVEVA SUSSUMERSI.**

**IN VIA SUBORDINATA, L'IMPUTATO DOVEVA ESSERE ASSOLTO CON LA FORMULA PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE, OVE INFATTI RITENUTO APPLICABILE L'ART. 338 DEL CODICE PENALE, DIFETTA LA MINACCIA AL CORPO POLITICO NELLA SUA INTERESSA.**

La difesa pone in evidenza come il reato di cui all'art. 338 del c.p. rientri tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione, ovvero in un ambito nel quale non può essere ricondotto il Governo della Repubblica ed i suoi rappresentanti come soggetti passivi, ricompresi nella nozione di "corpo politico" esplicitata nell'art. 338 predetto.

Vengono al riguardo riportati dei contributi della dottrina (Trattato di Diritto Penale di Vincenzo Manzini nonché Fiandaca) per sostenere che i Corpi politici, di cui alla predetta norma incriminatrice, sono quelli diversi dal Governo, dal Senato e dalla Camera dei deputati perché, in relazione a codesti organi costituzionali è applicabile l'art. 289 del c.p..

Richiamando le considerazioni della dottrina che ritengono una “*forzatura ermeneutica*” quella di qualificare "corpo politico" lo stesso governo, al pari di un consiglio comunale o di una commissione elettorale, si fa anche notare che l'art. 393 *bis* c.p. prevede l'applicabilità della scriminante della reazione legittima al caso in cui la violenza o minaccia a un corpo politico (art. 338 c.p.) siano commesse per reagire a un atto arbitrario di un soggetto pubblico, mentre una analoga causa di non punibilità non è prevista in relazione al reato di cui all'art. 289 c.p.

Questa differenza di disciplina, spiegabile considerando che sarebbe più difficilmente ipotizzabile una reazione legittima del privato contro un atto arbitrario proveniente da un organo costituzionale come il Governo, conferma indirettamente che quest'ultimo non sia sussumibile sotto la nozione di corpo politico di cui all'art. 338 c.p.

Tanto precisato la difesa richiama il ragionamento sviluppato al riguardo dalla decisione di primo grado soprattutto in riferimento al richiamo, operato in questa pronuncia, alla sentenza della Cassazione Sez. VI 18 maggio 2005, n. 32869; malgrado si dia atto che sino ad oggi non si registrano pronunzie giurisprudenziali di segno contrario a quella citata, sempre la difesa pone tuttavia in evidenza come la decisione del Supremo Collegio in questione affronti il tema solo marginalmente, senza alcun approfondimento sistematico direttamente concernente la questione che qui ci occupa: trattasi di un *obiter dictum*.

Vengono quindi sviluppate le argomentazioni esegetiche/sistematiche a sostegno della qualificazione del Governo tra gli organi tutelati dall'art. 289 c.p., che trova la propria collocazione tra i delitti contro la Personalità dello Stato.

Ed al riguardo si ribadisce che alla disposizione di cui all'art. 338, si applica la speciale scriminante, ora prevista dall'art. 393 *bis* del codice penale, della reazione agli atti arbitrari perpetrati dai soggetti passivi ivi indicati, ossia una protezione che non opera in relazione all'art. 289 del codice penale.

Accogliendo l'ipotesi d'accusa, circa l'operatività dell'art. 338 in presenza di minaccia o violenza al Governo della Repubblica, il legislatore sarebbe incorso in una palese violazione del principio di ragionevolezza ed uguaglianza: contro il Governo si potrebbe reagire, mentre gli altri Organi dello Stato sarebbero dotati di maggiore protezione.



Si fa anche notare che l'art. 289 del codice penale è stato novellato dalla Legge 24.02.2006 n. 85 e la vigente formulazione impone l'utilizzo della violenza quale strumento per “*impedire*” le attribuzioni, funzioni o prerogative del soggetto passivo mentre la condotta diretta solo a “*turbare*” le funzioni, attribuzioni o prerogative non è più prevista nel testo. Il fatto storico cristallizzato nell'imputazione di cui al capo A) ricade indubbiamente nella seconda ipotesi, quella relativa al recare turbamento; in tal senso la difesa sostiene che la condotta concreta non risulti più prevista dalla legge come reato per *abolitio criminis*. In merito non viene invece condivisa la soluzione prospettata dall'Organo di Accusa, recepita in sentenza, secondo cui la condotta tesa a turbare l'attività del Governo sia, per successione di leggi penali, oggi punibile nell'alveo dell'art. 338 del codice penale. Una soluzione esegetica che porta ad un evidente paradosso: la condotta diretta a turbare l'attività del Governo sarebbe punita, applicando l'art. 338 del codice, con una pena superiore a quella diretta ad impedire con violenza l'esercizio delle prerogative governative. Insistendo per l'assoluzione dell'imputato con la formula perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, l'atto di gravame si occupa anche della problematica in cui la violenza o la minaccia siano perpetrati nei confronti di uno o più Ministri che del Governo fanno parte e non dell'intero Governo riunito. Al riguardo si ritiene che la sentenza - trascurando il significato della modifica apportata dalla legge 3 luglio 2017 n. 105 che ha inserito le parole "ai singoli componenti" dopo le parole "Corpo politico, amministrativo, giudiziario" - abbia seguito una soluzione anche in questo caso non corretta ritenendo configurabile il reato di cui all'art. 338 in esame anche quando la minaccia, seppure indirizzata nei confronti di un solo componente dell'organo collegiale non in presenza dello stesso organo collegiale riunito, sia, però, diretta a minacciare l'intero organo collegiale allo scopo di impedirne o turbarne l'attività. In sostanza, si configurerebbe comunque il reato previsto dall'art. 338 c.p. quando l'agente, pur rivolgendo la minaccia ad un componente eventualmente non in presenza dell'organo collegiale riunito, miri non già alla persona fisica del componente medesimo, ma al corpo politico al fine di impedirne o turbarne l'attività.

E tuttavia, applicando queste premesse al caso di specie, la difesa fa notare che secondo la ricostruzione dei fatti proposta in sentenza, il Generale Mori, per il tramite del dott. Di Maggio, avrebbe veicolato il messaggio mafioso (la presunta minaccia) al Ministro Conso, al tempo dei fatti al dicastero di Grazie e Giustizia; tale minaccia avrebbe prodotto l'effetto di turbare l'attività del medesimo, che si sarebbe determinato a non prorogare, nel novembre del 2003, il regime del carcere duro di cui al 41 *bis*. In sostanza tale materia, appunto della proroga dei 41 bis, risultava e risulta di competenza esclusiva del ministro interessato, senza necessità alcuna di deliberazione collegiale; quindi, accogliendo per un momento la tesi d'accusa, in ogni caso la minaccia sarebbe stata rivolta ad un singolo rappresentante del Governo, al fine di turbare l'attività esclusiva di questo, senza alcun interesse verso il consesso governativo.

In virtù di questi rilievi si chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste, ove sussunto il fatto nell'art. 338, mancando il requisito della minaccia rivolta all'intero organo.

#### QUINTO MOTIVO

#### **L'IMPUTATO DOVEVA ESSERE ASSOLTO PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE**

La difesa ripercorre l'impostazione accusatoria seguita con la decisione di primo grado muovendo dalle dichiarazioni di Vito Ciancimino prendendo atto in particolare che nella stessa sentenza si sostiene che il predetto Ciancimino sia un falsario le cui dichiarazioni non possono in alcun modo trovare affidabilità e, tuttavia, la stessa sentenza cede alla suggestività dei suoi racconti per trarne elemento di congiuntura tra dati probatori.

Si fa leva sul fatto che Massimo Ciancimino per accreditarsi come testimone insostituibile ha iniziato ad "integrare" la documentazione ereditata dal padre con alcuni palesi falsi tra i quali si annoverano i cc.dd. "pizzini" che il Ciancimino attribuiva a Provenzano nonché, soprattutto, il famigerato "papello" di Riina.

Il giudizio è tranciante nel senso di ritenere che Massimo Ciancimino e tutto ciò che egli ha dichiarato e prodotto è privo di ogni credibilità.

Ma prima di articolare il percorso critico rispetto alla decisione impugnata, la difesa

procede ad una sintesi in cui ripercorre i passaggi essenziali seguiti dalla Corte di Assise, muovendo dall'omicidio Lima, consumato il 12.03.1992 al fine di dare un forte segnale di rottura alla classe politica che, per lungo tempo, aveva "coabitato" con Cosa Nostra, ed ideato dai vertici dell'associazione mafiosa poco prima della sentenza di Cassazione del cd. maxi processo (emessa il 30.01.1992) non più "aggiustabile".

In siffatto contesto, molti politici - soprattutto della DC siciliana - tra i quali l'On. Calogero Marinino, avrebbero cominciato a nutrire seri timori per la propria incolumità. L'On. Mannino avrebbe allora, nella prima parte del 1992, preso contatti con una sua vecchia conoscenza, il Gen. Antonio Subranni, all'epoca Comandante del neocostituito ROS, anche per il tramite del Gen. Tavormina, che all'epoca si era da poco insediato nella neonata DIA, rappresentando i suoi timori e sperando che potesse in qualche modo apprestargli tutela.

Sempre in quel periodo (esattamente il 4 aprile 1992) si verificava anche l'uccisione ad Agrigento del M.Ilo dei Carabinieri Guazzelli.

In questo contesto, recepiti i timori di Marinino, l'imputato Subranni si sarebbe adoperato per sollecitare o avallare quell'iniziativa dei suoi subordinati, Mori e De Donno, finalizzata ad instaurare una interlocuzione con i vertici mafiosi.

La strage di Capaci del 23.05.1992, avrebbe costituito un ulteriore segnale di allarme per la classe politica, aumentandone la fibrillazione.

Dopo la strage di Capaci, si sarebbero verificati due fatti che sarebbero - in maniera significativa, secondo la sentenza- rappresentativi dell'esistenza della trattativa in atto:

1. l'avvicinamento del ministro dell'interno, dall'On. Scotti all'On. Mancino, verificatosi il 28.6.1992 (determinato proprio dalla presunta intransigenza del primo al fenomeno mafioso rispetto al secondo);
2. l'accelerazione dell'omicidio del Dott. Paolo Borsellino, giacché la strage di Via D'Amelio del 19.07.1992, sebbene già programmata, fu "anticipata" per "aumentare la pressione" sulle istituzioni.

Nel delineato contesto sarebbero iniziati i contatti del Cap. De Donno e, poi, del Col. Mori, con Ciancimino Vito Calogero; questi contatti (secondo Mori avutisi il 5 e il 29 agosto 1992, nonché il 10 e 18 ottobre di quell'anno) si sarebbero di fatto chiusi il

18.10.1992 per poi riprendere, dopo l'arresto del Ciancimino (dicembre 1992), con l'interrogatorio investigativo autorizzato dal dott. Caselli, Procuratore della Repubblica di Palermo, che ha avuto luogo a Rebibbia il 22.01.1993.

Ciancimino Vito avrebbe, per il tramite del dott. Cinà, medico curante di Riina, creato una interlocuzione con quest'ultimo e il Col. Mori; l'ufficiale dei Carabinieri avrebbe, in questo modo, recepito le "richieste" di Cosa Nostra, finalizzate ad ottenere benefici per gli appartenenti della consorte mafiosa con la promessa che, così facendo, si sarebbe conclusa l'attività omicidiario-stragista, veicolandole al Governo della Repubblica e così di fatto rendendosi *latore* della *minaccia* al Corpo Politico dello Stato.

Dalle testimonianze di alcuni collaboratori di giustizia, sulle stragi del 1993 e sull'avvicendamento del Direttore del DAP (con la nuova linea, più "morbida", sul 41-bis) si avrebbero riscontri delle concessioni, anche parziali, da un lato, ad opera dello Stato, quanto della persistente e pressante forza di intimidazione che, dall'altro, Cosa Nostra poneva in essere per piegare la volontà del Governo.

Ulteriori eventi, quali gli attentati ai Carabinieri in Calabria e la fallita strage dell'Olimpico, dimostrerebbero poi la volontà dei vertici mafiosi di ritessere i rapporti con i Carabinieri per rinnovare la trattativa.

Delle gravissime omissioni (in particolare la favorita latitanza di Provenzano e la mancata cattura di Nitto Santapaola) attesterebbero la contropartita pagata dai Carabinieri a taluni esponenti di spicco di Cosa Nostra, per la cessazione delle stragi.

I successivi fatti, riguardanti la condotta di Dell'Utri in relazione al Governo Berlusconi, attengono ad un periodo, il 1994, che non è di interesse per la posizione del Subranni e, per questo, l'atto di appello in esame omette di occuparsene.

Orbene, la ricostruzione storica che risulta dalla sentenza, così ripercorsa, ad avviso della difesa risulta dotata di un elevato grado di suggestività ma si presenta del tutto opinabile e soggettiva, in assenza dei riscontri probatori; insistendo sul fatto che sia una decisione che si fonda sulla "plausibilità", anziché sull'accertamento processuale, si sostiene persino (e provocatoriamente) che non sia una sentenza.

## **Le premesse.**

La sentenza ritiene raggiunta la prova della deliberazione mafiosa, assunta verso la fine di dicembre dell'anno 1991, di commettere stragi ed omicidi deliberati a seguito una riunione in provincia di Enna, poco prima della prevista sentenza della Cassazione allorché si era raggiunta la convinzione, in cosa nostra, che, a seguito della sostituzione del Dott. Corrado Carnevale, il maxi processo sarebbe stato confermato.

La superiore ricostruzione viene tuttavia censurata dalla difesa che evidenzia, dalla sua prospettiva, diversi elementi di prova, scarsamente valutati dalla Corte.

Si citano le deposizioni di Malvagna, del Pulvirenti (zio del Malvagna), di Cucuzza, del Di Giacomo, al fine di far emergere che, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, la strategia di attacco allo Stato non aveva, fin da quando nel 1991 fu deliberata, solo finalità di "vendetta" ma anche uno scopo eversivo/destabilizzante e che, peraltro, la decisione di effettuare attentati anche nella penisola (e non solo in Sicilia) fu presa già nel 1991 e ben prima della strage di Capaci, quando i contatti tra Carabinieri e Vito Ciancimino non erano ancora iniziati (si assumono intrapresi, di fatto, i primi giorni di giugno 1992).

L'omicidio Lima, all'evidenza, si pone sullo stesso piano "strategico" e pertanto non risulta causa efficiente dell'avvio di una pretesa trattativa finalizzata all'apertura di una interlocuzione con la classe politica ma, piuttosto, al pari delle successive stragi, appare consistere in una reazione violenta e barbara di Cosa Nostra di tipo eversivo e destabilizzante.

## **I timori dell'On. Mannino, i contatti con Subranni e la sua attivazione.**

L'assunto che l'On. Mannino avesse maturato timori per la propria incolumità e che, per questo, avesse interessato Subranni attivandolo nel senso di instaurare, per il tramite dei suoi sottoposti, un canale comunicativo con i vertici di Cosa Nostra, viene ritenuto del tutto indimostrato.

Prescindendo dai possibili timori del Mannino, l'aspetto rilevante, ritenuto privo di prova, è che questi timori, ove esistenti, siano stati portati a conoscenza dei Carabinieri e, nella specie, del Subranni.

E non si ritiene conducente il riferimento, contenuto nella appellata sentenza, al contenuto dell'agenda di Contrada che, anzi, ad avviso della difesa costituisce elemento di riscontro di segno negativo.

Viene, così, esaminata la questione dell'appunto dell'8 luglio 1992, interpretato, secondo la versione accusatoria, nel senso che Contrada, dopo aver aspettato Subranni, si sarebbe recato assieme a lui da Mannino in via Borgognona; viceversa, riprendendo il contenuto letterale di tale annotazione trascritta nell'agenda ("*Gen. Subranni CC in ufficio da me, poi insieme dal v. direttore*"; "*Pranzo con Alci e Narracci*"; "*/« direzione dal vice*". Infine, a seguire, "*Ore 21 via Borgognona 57 Studio On. Mannino*") la difesa ritiene l'unica lettura corretta sia quella che porta a ritenere che soltanto Contrada la sera (alle ore 21) si sia recato dal Marinino, nel suo ufficio mentre a questo appuntamento non partecipò il Subranni.

Viceversa, l'unico incontro che, leggendo l'agenda, ebbe luogo tra i tre (Mannino, Contrada, Subranni) in tutto l'anno 1992, vi fu soltanto la sera del 13 ottobre 1992 (in agenda: "*ore 19.30 con il Gen. Subranni dall'On. Mannino - nella sua segreteria*") ossia in un periodo appunto il 13.10.1992, in cui i rapporti con Ciancimino e Mori andavano volgendo alla fine (avrebbero avuto termine il 18 ottobre 1992) e prima che, per quanto sostenuto da Mori, lo stesso Mori fornisse l'aggiornamento a Subranni circa l'esito degli incontri.

Ma oltre a questi dati l'appellante pone in evidenza il fatto che Mannino fu arrestato da personale del ROS nel dicembre 1992, detenuto per circa 2 anni e sotto processo per un totale di anni 15, grazie ad indagini del ROS secondo una dinamica ritenuta in senso opposto rispetto a quanto ritenuto in sentenza, laddove invece si sostiene che il Mannino avesse rapporti privilegiati con il ROS e con il suo Comandante dell'epoca, Gen. Subranni. Sempre per smentire l'assunto, secondo il quale Mannino avrebbe attivato segretamente i Carabinieri, la difesa mette in risalto il contenuto dalla nota con la quale il ROS, e in particolare il Gen. Subranni, ebbe ad informare il Comando Generale dell'Arma e, per esso, tutti gli apparati di sicurezza circa una possibile minaccia rivolta, tra gli altri, proprio al Mannino da parte di Cosa Nostra.

In ordine alla intervista che il Mannino ebbe a rilasciare al giornalista Antonio Padellaro nel luglio 1992 la difesa fa anzitutto rilevare come l'identità dell'intervistato non sia indicata nell'articolo, nel quale il riferimento (quantomeno vedendo le fotografie) era rivolto ad altri esponenti politici del partito della DC (es. Orlando, a fianco dell'articolo). Ma ammesso pure che Mannino avesse nel luglio del 1992 confidato al Padellaro i suoi timori, ciò non dimostrerebbe altro se non che il politico nutrisse, come del resto molti altri uomini dello Stato in quel periodo, timore per sé e per la propria vita senza dimostrare ulteriormente che questi timori furono riversati confidenzialmente al Subranni che *perciò* attivò un canale comunicativo con Cosa Nostra.

Denunciando l'assenza di questo passaggio logico si ritiene che il *teorema* rimanga del tutto indimostrato.

Quanto all'asserita mancanza di scorta (un elemento anche questo assunto nella decisione a suffragio dei timori del Mannino) la difesa del Subranni afferma che dalle stesse affermazioni dell'on. Scotti si evince che l'on. Mannino *mantenne la scorta*, ancorché - sulla base di un comunicato del giugno 1992 - l'onorevole democristiano risulta avesse chiesto di rinunciarvi con conseguente rigetto del dicastero.

Viene al riguardo richiamato anche il contenuto di una nota (prodotta in atti) del Ministero dell'Interno in merito al servizio di scorta attivo a tutela dell'On. Calogero Mannino nel periodo in cui lo stesso ha ricoperto la carica di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che assevera il mantenimento della scorta, così da portare la difesa ad affermare che la sentenza, in questo caso, muove quindi da una ipotesi che risulta addirittura non validata dagli atti.

Quanto alla vicenda Guazzelli (ucciso il 04.04.1992) la difesa rileva che non vi è prova che il Mar. Guazzelli avesse riferito i timori del Mannino ai suoi superiori, ma riscontrano soltanto che vi fossero rapporti di conoscenza e di collaborazione tra Subranni e il Guazzelli, per un verso, e di sola conoscenza tra il Guazzelli e Mannino, per altro verso. Sempre con riguardo all'omicidio Guazzelli, l'appellante fa riferimento a quanto emerge dalla stessa sentenza di primo grado, che ammette che *non vi siano sicuri elementi per affermare che il M.llo Guazzelli sia stato ucciso da "cosa nostra" nell'ambito della strate-*

gia delineata dai vertici di questa tra la fine del 1991 e l'inizio del 1992 ovvero anche soltanto come segnale lanciato da "cosa nostra" all'On, Mannino ed ai Carabinieri cui il predetto si era già rivolto per tutelare la propria persona dall'incombente vendetta della medesima associazione mafiosa" " salvo poi "sorprendentemente" affermare, in controtendenza rispetto a questa premessa: "... che l'uccisione del M.llo Guazzelli [...] possa avere accresciuto nello stesso Gen. Subranni la sensibilità verso i temi della sicurezza di persone a lui in qualche modo e a vario titolo vicine e possa, quindi, averlo indotto ad assumere, sollecitare o avallare quell'iniziativa dei suoi subordinati Mori e De Donno finalizzata ad instaurare una interlocuzione con i vertici mafiosi".

Una conclusione che, assume sempre la difesa, si basa su un ragionamento in assenza di una prova.

Con specifico riguardo, poi, alle dichiarazioni di Siino nonché alla vicenda "*matrimonio Caruana*", che si vorrebbero dimostrative non solo dei rapporti di conoscenza ma, addirittura, di "favoreggiamento" da parte del Subranni nei confronti del Mannino, la difesa si duole del fatto che la Corte di Assise non abbia ammesso i documenti richiesti dalla difesa, che avrebbero consentito di dimostrare l'assenza di favori di Subranni a Mannino in occasione di quelle indagini, e reitera la richiesta di acquisizione degli stessi mediante rinnovazione dell'istruttoria.

### **La strage di Capaci**

Richiamando anche il contenuto della sentenza resa dal GUP di Palermo, nella sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti dell'On. Mannino, circa le spiegazioni diverse degli eventi sfragistici del '93, la difesa reputa davvero semplicistico e suggestivo relegare la strage di Capaci ad un attentato con mera finalità vendicativa di Riina, come assume invece la sentenza impugnata.

Non si condivide infatti il ragionamento in base al quale si è sostenuto in primo grado, in maniera del tutto apodittica, che nella prima fase e sino al giugno 1992, non vi sarebbe stato alcun intendimento del Riina di "*trattare contropartite di storia*".

Insistendo sulla natura congetturale di tale impostazione si reputa che la finalità di tipo eversivo/terroristico risulta però indubbia e così congegnata sin dall'inizio.



## **L'avvicendamento del Ministro Scotti e l'accelerazione della strage di via D'Amelio**

Pur premettendo che questi fatti non sono direttamente ricollegabili all'operato del Gen. Subranni, la difesa di questo imputato se ne occupa in quanto la sentenza li pone come fatti rivelatori di una trattativa.

In merito all'avvicendamento del Ministro, si rievoca la questione della volontà dello Scotti di mantenere il seggio in Parlamento soltanto con riferimento alla carica di Ministro dell'Interno, non valutando invece come imprescindibile la conservazione del mandato parlamentare per esercitare le funzioni di Ministro degli Esteri (funzioni poi dallo stesso rifiutate).

Rinviando anche alla lettura della sentenza Mori Obinu, che si è occupata anche di questa vicenda, non si ritiene significativa ai fini processuali la questione che ha portato alla sostituzione del ministro dell'interno.

Quanto alla pretesa accelerazione della strage di Via D'Amelio, la difesa si duole del fatto che si sia mancato di valutare il colloquio tra Riina e Lorusso, captato in carcere il 6.08.2013 che, nella sua integralità, da conto proprio della estemporaneità della scelta di consumare la strage il 19 luglio, determinata dal fatto che Riina aveva saputo che la domenica successiva (il 19 luglio 1992 in effetti era una domenica) il dott. Borsellino si sarebbe recato dalla madre.

Questa estemporaneità si evince anche dalla sentenza c.d. "Borsellino Ter", emessa dalla Corte di Assise di Caltanissetta il 9.12.1999, nella quale si dà atto che il telefono della madre del dott. Borsellino fosse stato intercettato mediante l'adozione di accorgimenti tecnici operati, tempo addietro, sulla cabina telefonica da parte di un soggetto individuato per Pietro Scotto, travestito da operaio della ENE.

Per di più, secondo la ricostruzione fornita da molteplici collaboratori di giustizia, la deliberazione di assassinare il dott. Borsellino era maturata verso la fine del 1991 (nella citata riunione nella provincia di Erma) e la preparazione era in corso da almeno un paio di mesi prima dell'attentato (vedi dichiarazioni Onorato e Spatuzza), e cioè almeno un

mese prima che i contatti tra Ciancimino e i Carabinieri avessero inizio rammentando che il primo contatto con il Ciancimino ebbe luogo verso i primi giorni di giugno del 1992.

Ma riguardo alle motivazioni sottese alla strage di Via D'Amelio l'appellante ripercorre la vicenda del "*rappporto mafia-appalti*", quale ulteriore possibile causa dell'accelerazione dell'assassinio del dott. Borsellino, se non altro, per dimostrare la presenza alternativa di più ipotesi che possono formularsi in ordine alle cause che hanno accelerato la strage di Via D'Amelio, ammesso che vi siano state cause diverse al di fuori di quanto ha dichiarato Riina.

Si rammenta la questione della c.d. "*doppia refertazione*", ossia l'assunto secondo il quale in sostanza i CC consegnando nel 1991, alla Procura di Palermo nelle mani del dott. Falcone, un'informativa nella quale non vi erano le intercettazioni e dalle quali emergevano i nomi di alcuni politici e poi, dopo la morte del Dott. Borsellino, provvedendo a trasmettere l'informativa, questa volta completa anche dei suddetti riferimenti ai politici, alla Procura di Catania.

Oltre a citare la motivazione della sentenza del GUP, con la quale è stato assolto in primo grado l'On. Mannino, la difesa fa notare che il fatto che il Dott. Borsellino avesse deciso di iniziare ad occuparsi della vicenda del rapporto "mafia e appalti" trova fondamento in quanto scritto persono nella sentenza della Corte di Assise oggetto di appello, per come confermato anche da quanto riferito dai testi Umberto Sinico e Canale.

In proposito la difesa si duole della mancata acquisizione, negata in primo grado, della sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania n. 24/06 del 22.04.2006, nella quale – adduce sempre la difesa - si afferma tra l'altro che le "*ragioni della anticipata uccisione*" del dottor Borsellino si rinvengono nei "*timori basati su due motivi: la possibilità che venisse ad assumere la Direzione Nazionale Antimafia e, soprattutto, la pericolosità delle indagini che egli avrebbe potuto svolgere in materia di mafia e appalti*" (p. 360).

Viene fatto riferimento anche a quanto riferito dalla teste Liliana Ferrara in merito all'incontro con il Dott. Borsellino a Fiumicino il 28 giugno 1992, ne il quale parlò dell'indagine mafia-appalti che, evidentemente, rivestiva particolare interesse in quel periodo.

È emerso anche un ulteriore aspetto intorno a questa inchiesta, che di fatto aveva sortito davvero scarsi risultati nonostante l'importanza che rivestiva, connesso a quell'anomalo invio di una copia del rapporto al Ministero di Grazia e Giustizia da parte dell'allora Procuratore della Repubblica di Palermo dott. Giammanco; una vicenda su cui hanno riferito l'allora ministro Martelli e la Ferraro che aveva in proposito assunto informazioni anche dal dott. Falcone il quale, per quanto riferito dalla teste Ferrara, ritenne che l'invio al ministero del rapporto fosse finalizzato da un lato divulgarla (perché veniva inviata all'autorità politica e non aveva nessuna competenza) e dall'altra poiché in quel rapporto si faceva riferimento anche a settori che potevano essere vicini ad ambienti vicini al Ministro Martelli: *“era un modo così sgradevole di entrare in contatto col Ministro Martelli”*.

Facendo riferimento anche alla lettera a firma di Martelli, che accompagnò la restituzione di quel rapporto a Giammanco, la difesa ritiene evidente che l'interessamento del dott. Borsellino all'inchiesta mafia-appalti possa aver costituito valida ragione che ha determinato l'accelerazione del suo assassinio a confutazione della tesi recepita nella sentenza di primo grado secondo cui l'accelerazione dell'attentato sia stata condizionata dalla trattativa già in corso.

Nel corpo di queste osservazioni la difesa prende in disamina l'affermazione della teste sig.ra Agnese Piraino Leto Borsellino, che ha riferito in questo processo che il gen. Subranni, per quanto ebbe a dirgli il marito poco prima di morire, fosse *punciutu*.

Si fa notare che il dott. Cavaliere, magistrato e amico di famiglia, ha confermato che la Sig.ra Agnese Borsellino, molti anni dopo, gli fece questa rivelazione.

L'intera vicenda, malgrado sia stata ritenuta indimostrata nella stessa sentenza di primo grado, viene ripercorsa con attenzione dalla difesa che, in specie richiamando le dichiarazioni spontanee dello stesso imputato Subranni, rese il 22.09.2017, intende fare chiarezza su una circostanza che, al di là della sua irrilevanza processuale, assume importanza ai fini della onorabilità della figura dell'imputato in ragione di un tributo di verità.

Rifacendosi a quanto lo stesso Subranni ha detto a sua difesa, si pone in evidenza che

anzitutto le indagini avviate a seguito di questa dichiarazione, per quanto la moglie del Borsellino avrebbe appreso da quest'ultimo il 15.07.1992, sono state archiviate in assenza di alcun riscontro.

In ogni caso si fa notare la rilevante tardività di queste dichiarazioni rese dalla signora Piraino Leto per la prima volta soltanto dopo 17 anni e 3 mesi dalla strage di Via D'Amelio nonostante la stessa fosse stata già stata escussa più volte facendo riferimento anche all'attività svolta dal Subranni, come all'informativa del ROS, datata 19 giugno 92, a firma appunto dell'imputato, che segnalava progetti di attentati alla vita di inquirenti e personalità, tra i quali il Giudice Borsellino e i Ministri Mannino e Andò.

Si reputa quantomeno strano che la signora non abbia avuto alcun timore di parlare dei colleghi del marito e certi ambienti dopo la strage e che, invece, la stessa abbia mantenuto il silenzio per oltre 17 sulla questione del Subranni, asseritamente affiliato mafioso.

Ma viene fatto riferimento anche agli ultimi contatti avuti da Borsellino il 15 luglio 1993 ed anche nei giorni seguenti con colleghi (i dottori Igroia e Teresi) e con il dott. De Gennaro, al fine di far notare come in queste occasioni il dott. Borsellino non avesse esternato nulla ai suoi più stretti collaboratori in merito ad una notizia come quella, che se veramente ricevuta, sarebbe stata davvero sconvolgente.

La famiglia Borsellino, dopo la morte del magistrato, ha mantenuto rapporti più che buoni in occasione di incontri istituzionali con il ROS, secondo un registro comportamentale ritenuto incompatibile anche solo con il sospettato che il gen. Subranni fosse *punciutu*; la signora Borsellino non si sarebbe recata presso il Comando dal quale dipende il ROS per incontrare Ufficiali del ROS, con il fondato rischio di incontrare, anche casualmente, il Subranni. Non si ritiene quindi credibile che la ragione del lungo lasso di tempo trascorso dall'apprensione della confidenza del marito alla decisione di riferirla ai pubblici ministeri, potesse essere costituita dal sentimento di stima, riconoscenza e rispetto che la sig.ra Agnese Borsellino nutriva nei confronti dell'Arma dei Carabinieri; l'ave appreso che il Subranni era "punciutu" avrebbe, infatti, anzitutto disonorato la divisa e tradito la fiducia del marito della Piraino Leto.

Non è conciliabile con l'assunto neppure che la famiglia Borsellino pretese, dopo la strage

di Via D'Amelio, allorché si dovette procedere alla perquisizione della loro abitazione, che vi partecipassero esponenti dell'Arma.

In sostanza si reputa che quanto sostenuto dalla sig.ra Agnese Borsellino non sia affatto credibile, nonostante l'elevata statura morale del teste, il cui ricordo in buona fede può essere stato, ipotizza la difesa, oggetto di contaminazioni, suggestioni anche involontarie.

### **Il contatto dei carabinieri Mori e De Donno con Ciancimino**

Riguardo a questa vicenda l'atto di appello richiama e fa propria la tesi difensiva perorata da Mori e De Donno, secondo cui i contatti con Vito Ciancimino erano finalizzati a saggiare una possibile fonte confidenziale nell'ambito di una attività di indagine legittimamente intrapresa.

Tuttavia la difesa del Subranni non manca di valorizzare il contenuto della sentenza del processo Mori - De Caprio così come della sentenza, parimenti irrevocabile, Mori - Obinu, nelle quali questa vicenda è stata già ampiamente esplorata e valutata in termini ben diversi da quanto ritenuto con la sentenza di primo grado; più esattamente un'iniziativa allora ritenuta “... *finalizzata solo a far apparire l'esistenza di un negoziato, al fine di carpire informazioni utili sulle dinamiche interne a "cosa nostra" ...*, se non un'iniziativa ritenuta anche “... *lodevole, a prescindere dai possibili bersagli che volesse salvaguardare.*” e persino nell'eventualità che si volesse riconoscere che Mori e De Donno abbiano promosso la loro iniziativa su *input* del generale Subranni, a sua volta sollecitato dal Ministro Calogero Mannino preoccupato per la sua vita; il tutto sempre in una lettura retrospettiva degli avvenimenti occorsi vent'anni addietro e nelle condizioni allora esistenti.

Ciò non di meno la difesa nega in modo risoluto l'esistenza della trattativa nei termini che si vogliono ritenere provati in sentenza e nega, in ogni caso, qualsiasi tipo di contributo da parte del gen. Subranni.

Si ripercorrono, a tal fine, i dati salienti che hanno portato ai contatti con Ciancimino al fine di far emergere che tale iniziativa sia partita da De Donno e, successivamente, comunicata a Mori il quale ha informato il Subranni solo dopo aver intrapreso il contatto. E vengono al riguardo rievocate le dichiarazioni rese da Mori in molti processi, in tempi

"non sospetti", allorché veniva escusso in quanto teste, con il connesso obbligo di dire la verità.

In merito a queste dichiarazioni, ed in specie a quelle rese da Mori a Firenze sull'avvio dei contatti con Ciancimino, viene stigmatizzato il fatto che la sentenza di primo grado abbia estrapolato il vocabolo utilizzato dal teste "trattativa", per rinsaldare la tesi accusatoria di questo processo.

Viene in proposito richiamato anche il verbale dell'interrogatorio reso da Vito Ciancimino ai Dottori Caselli e Ingroia il 17.03.1993, dal quale emerge che Mori, alla domanda di Vito Ciancimino "*cosa offrite?*" risposero "*Riina, Provenzano e gli altri si consegnino e tratteremo bene le famiglia*".

In altre parole si assume confermata la tesi, più volte ribadita da Mori e De Donno, secondo cui loro non avevano niente da offrire né da trattare: manca l'elemento sinallagmatico tra controprestazioni che dovrebbe caratterizzare una c.d. "trattativa".

Screditando la valenza basata sul rilievo, valorizzato nella decisione di primo grado, che Mori "*utilizza espressamente - e ripetutamente - la parola "trattativa" per definire i contatti con Ciancimino*", si assume che l'intento di Mori e De Donno fosse quello, meritorio e conforme agli scopi istituzionali, di porre fine alle stragi arrestando Riina e Provenzano.

Viene in proposito richiamata anche la deposizione di Roberto Ciancimino, dalla quale emerge che gli Ufficiali dei CC volevano "*... solo arrestare Riina e Provenzano e chiudere al più presto la situazione.*" E nella quale ha anche aggiunto di aver appreso, sempre da sua padre Vito Ciancimino: "*Quindi secondo lui i Carabinieri avevano riferito dei suoi colloqui a qualche politico che aveva il carbone bagnato e questo si è mosso per farlo arrestare, questo era quello che diceva mio padre e di cui non mi assumo nessuna responsabilità*".

In sostanza non vi è prova:1 della sussistenza di una trattativa: 2. Il recepimento delle richieste dei vertici di cosa nostra da parte del Governo condotta che, in ipotesi, costituirebbe la *minaccia* e determinerebbe perciò la consumazione del reato.

***L'avvicendamento dei Doti. Nicolò Amato al DAP, il ruolo del dott. Di Maggio e il mancato rinnovo dei decreti 41bis da parte del ministro Conso***

La questione ha “indiretto” rilievo dimostrativo in ordine alla condotta ascritta al Subranni che si sarebbe arrestata molto prima; ciò non di meno sono state sviluppate alcune osservazioni per dimostrare l'inconsistenza della ricostruzione operata in primo grado.

Più esattamente si contesta l'assunto secondo il quale, per dimostrare il recepimento da parte del Governo delle "richieste" di cosa nostra, si dovrebbe presupporre che Nicolò Amato, in qualità di direttore del DAP, fosse assai favorevole al regime 41 bis e del tutto intransigente, quindi fautore di un'ostilità nei confronti dei mafiosi incompatibile con le finalità transattive così da determinare il suo avvicendamento in favore del dott. Capriotti che, sempre in questa prospettiva, sarebbe stato meno intransigente.

A confutazione di questo argomento la difesa pone il contenuto del documento 6 marzo 1993, in atti, nella quale l'Amato prospettava la possibilità che i decreti ex art. 41 bis OP potessero essere “... lasciarli in vigore fino alla scadenza in essi indicata senza poi rinnovarli, ovvero di revocarli subito in blocco. Mi permetterei di esprimere una preferenza per la seconda soluzione, perché rappresenterebbe un segnale forte di uscita da una situazione emergenziale e di ritorno ad un regime penitenziario normale. ”. Una esternazione che, sempre per la difesa, si pone in antitesi con un atteggiamento di rigore del dott. Amato.

Ma in riferimento all'avvicendamento alla direzione del DAP si fa notare che la stessa sentenza di primo grado sostiene che “*tale sostituzione fu voluta - e, di fatto, imposta al Ministro Conso ed al Presidente del Consiglio Ciampi - dall'allora Presidente della Repubblica Scalfaro*”, sia pure escludendosi ogni altra possibile causale di quella decisione, attinente ad ulteriori possibili motivi pure esplorati, come i contrasti con i cappellani, i cattivi rapporti con il presidente Scalfaro, le infedeltà coniugali di Amato mal considerate in un ambiente d'impronta eminentemente confessionale.

In presenza di più ipotesi alternative, è stata seguita quella che va a discapito del prudente apprezzamento delle prove.

Vengono in merito riprese le dichiarazioni di Fazioli, vice di Amato, che ha narrato del

clima di ostilità contro il diretto Amato “*che era riuscito a farsi odiare diciamo ... da tutti i colleghi del Ministero e dai vari Ministri man mono che si erano succeduti...*”.

Lo stesso Amato ha confermato questo clima di freddezza e del fatto che nel giugno '93 circolava la voce di una sua possibile sostituzione.

E la difesa non trascura neppure l'ulteriore lettura della vicenda, altamente plausibile, legata al fatto che fosse lo stesso Nicolò Amato a voler cambiare incarico, forse anche perché aveva percepito quel "clima di freddezza" dei suoi colleghi al Ministero e del Presidente Scalfaro; vi è un'annotazione di Ciampi sulla propria agenda, la cui copia è in atti, del 18 maggio 1993: "*11.40 Nicolò Amato, vorrebbe altro incarico*".

In ogni caso viene censurato l'assunto secondo il quale il dott. Adalberto Capriotti sarebbe stato insediato in luogo del dott. Amato per l'intransigenza del secondo rispetto al regime 41-bis, ad onta del tenore dimostrativo che dovrebbe ricavarsi dal documento del 6 marzo 1993, sopra richiamato.

Analogamente si reputa destituita di fondamento la tesi secondo cui il dott. Di Maggio avrebbe avviato una linea "morbida" quanto al regime 41 bis, il che è pacificamente da escludersi sulla base delle testimonianze rese, quale quella del prefetto De Gennaro e di altri soggetti tra cui il dott. Piercamillo Davigo

Riguardo al punto centrale, che nella sentenza di prima grado viene indicato come la prova della consumazione della minaccia, coincidere con l'arrivo dei *desiderata* mafiosi al Governo, sarebbe proprio il mancato rinnovo dei 41-bis da parte del ministro Conso.

La decisione impugnata non fornisce dimostrazione alcuna sul punto che il ministro Conso ebbe a ricevere da qualcuno questa rappresentazione, ovvero se essa non sia stata frutto di una propria autonoma determinazione, come invece il ministro ha sostenuto.

In ogni caso, non vi è prova alcuna che tale rappresentazione, se vi sia stata, sia stata ricevuta dal gen. Mori per il tramite del dott. Di Maggio, in ordine al quale mancano riferimenti probatori specifici idonei a rendere verosimile il ruolo che, secondo questa ricostruzione, gli si adduce.

E viene in proposito rievocata la testimonianza dell'on. Giuseppe Gargani il quale ha riferito che, appena ebbe ad apprendere della mancata proroga dei provvedimenti del



regime dell'art. 41 bis egli, essendo Presidente della Commissione Giustizia della Camera, si era recato immediatamente dal Ministro Conso per chiedergli spiegazioni apprendendo da costui che aveva agito *“in perfetta autonomia”* e che non aveva *“parlato con nessuno, io sono un grande giurista, mi disse ...E sono un garantista ... Il partito non si poteva opporre perché non c'era nessun problema, è un decreto ministeriale ...”*.

Altrettanto importante viene ritenuta la testimonianza del prof. Arlacchi, all'epoca consulente del Ministero dell'Interno che, oltre ad elogiare anche lui il ministro *Conso* come *“giurista molto raffinato e integerrimo”*, ha descritto il predetto Conso come da *“sempre contrario al 41 bis”* con esternazioni al riguardo ripetute in tutte le sedi per di più seguendo un indirizzo all'epoca assai diffuso tra i giuristi *“... direi l'ottanta per cento dei giuristi italiani e una gran parte della Magistratura. Ci fu persino uno sciopero degli Avvocati a questo riguardo ...”*.

Il prof. Conso, dal canto suo, sentito dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, ha precisato di aver adottato provvedimenti, singoli, sul 41 bis già poco dopo il suo insediamento come ministro; nel successivo mese di luglio, poi, decise di prorogare in blocco tutti i decreti in scadenza in quel mese, perché, non avendo avuto ancora il tempo di approfondire la questione, aveva ritenuto di rimettersi al suggerimento del DAP così adeguandosi, d'altra parte, alla linea del precedente ministro Martelli.

Viceversa nel prosieguo, avendo deciso di occuparsi personalmente della questione del 41 bis, decise di non rinnovare in base ad una determinazione che teneva conto, tra l'altro, della sentenza emessa dalla Corte Costituzionale che imponeva un riesame della questione del 41 bis.

In sostanza si ritiene del tutto verosimile che il professor Conso, considerato il rilievo del suo profilo accademico e della sua sensibilità di studioso e giurista, si sia determinato in questo senso, rispondendo ad un dibattito giuridico/culturale che era in corso, senza subire alcuna pressione o minaccia.

In questo contesto vanno inserite le dichiarazioni dell'ex Ministro che ha fatto riferimento *“ad un mutamento di filosofia”* anche nella illusione che allentando *“un attimo la morsa, anziché continuare a fare un 41 bis sempre più duro, sempre più crudo,*

*sempre più esteso eccetera, esasperasse talmente gli animi da portare a una forma di provocazione e a reazioni molto gravi lo credevo in buona fede ...*; appunto con questo intento Conso ha spiegato che non ha rinnovato i 41 bis per un gruppo di soggetti composto da gente di basso profilo criminale anche per dimostrare che non si abbandonava il 41 bis, ma che il 41 lo si usata con razionalità.

In siffatta dinamica si inserisce anche la spiegazione fornita sempre dal Conso circa la scelta di non adottare un provvedimento espresso, lasciando invece decadere quei 41 bis che erano appunto in scadenza, in tal modo omettendo di motivare il mancato rinnovo.

Dunque una ragione che, diversamente da quanto sostenuto con la sentenza di primo grado, non sottendeva una "ragione nascosta" frutto della minaccia, ma legata piuttosto ad una autonoma speranza "*un briciolo di speranza!*" che il ministro Conso nutriva con una sua iniziativa che stava sperimentando.

Quanto, poi, all'assunto secondo il quale il riferimento operato dal Conso alla possibilità che sarebbe venuto qualcun altro "*meno esageratamente ostile*", la difesa Subranni fa notare che in ogni organizzazione umana, non solo criminale, "non esistono vuoti" con un avvicendamento nella posizione di vertice anche in "cosa nostra" facilmente prevedibile e per questo richiamata dal prof. Conso nelle sue dichiarazioni, dopo la cattura di Riina indicato anche nei giornali in Provenzano.

Non si può quindi ipotizzare che il prof. Conso avesse voluto, in quel momento, celare che l'indicazione gli fosse stata data dal dott. Di Maggio, informato da Mori della trattativa con i vertici di cosa nostra, e che perciò avesse dichiarato il falso, eludendo le investigazioni all'epoca in atto da parte dell'Autorità Giudiziaria, il tutto con un comportamento che la difesa indica come estraneo al profilo morale del Conso, alla sua storia personale e scientifica, nonché di uomo delle istituzioni (tra l'altro già Presidente della Corte Costituzionale).

## SESTO MOTIVO

### L'IMPUTATO DOVEVA ESSERE ASSOLTO PER NON AVER COMMESSO IL FATTO.

La difesa censura l'impostazione secondo la quale il Subranni risulterebbe « *"istigatore"*, *"determinatore"* e *"facilitatore"* del ricatto di *"cosa nostra"*; un ruolo diverso da quello degli altri coimputati, che avrebbe fornito un contributo causale nella *"fase iniziale ideativa e poi attuativa della sollecitazione e, successivamente, alla copertura, che denota la consapevole condivisione, dell'azione materiale, ancora sempre istigatrice ed agevolatrice, posta in essere dai suoi sottoposti Mori e De Donno e non, dunque, l'intera condotta tipica del reato"*.

Si contesta, in specie, il passaggio della sentenza in cui si ammette che *"... non è dato sapere come sia stata recepita ed attuata da Subranni quella più o meno esplicita sollecitazione del Mannino "* anche se poi, nella medesima decisione, si trae la conclusione (ritenuta disarticolata dalla premessa) *"... che Subranni, comprendendo il senso degli approcci da parte dell'On. Mannino, abbia incaricato i suoi subalterni di avviare quel tentativo di contatto con i vertici dell'associazione mafioso nell'interesse (anche) del suo diretto interlocutore"*.

Un ragionamento basato su una mera plausibilità e non su una prova, e sul punto viene richiamata la sentenza irrevocabile nel processo Mori - Obinu che anche sul punto è giunta a ben diverse conclusioni.

Nella sentenza di primo grado si pone, come dato emblematico, la nota 19 giugno 1992 a firma dello stesso Gen. Subranni che, secondo la Corte di Assise, dimostrerebbe la condotta concorsuale serbata da quest'ultimo: si sostiene che l'imputato avrebbe recepito le preoccupazioni esternategli dal Mannino già all'indomani dell'omicidio Lima; tuttavia, secondo la difesa, l'elemento non porta, secondo logica, alle conclusioni cui invece perviene il giudice di prime cure.

Anche volendo per ipotesi di ragionamento considerare provato che il Mannino si fosse dapprima rivolto al Comandante del ROS Subranni, ciò non può valere a dimostrare che la condotta dello stesso sia stata quella di *"ideatore e facilitatore della trattativa"* o di *"agevolatore"* di essa; neppure può ritenersi significativo che il Mannino avesse preferito

che la propria incolumità fosse tutelata dall'Arma dei Carabinieri, in luogo della Polizia di Stato, e che, proprio per questo, avesse adito il Subranni, allora Comandante del ROS. Si torna sulla natura della nota datata 19 giugno 1992, logicamente inconciliabile con quelle finalità di tutela dell'On. Mannino il cui svolgersi, secondo l'ideazione del Subranni stesso, si sarebbe dovuto compiere con modalità riservate, segrete ed esorbitanti gli schemi legalmente percorribili; una nota il cui contenuto avrebbe sortito l'effetto opposto rispetto a quello ipotizzato dall'accusa, se davvero Subranni intendesse percorrere l'ideata strategia volta a trattare segretamente con i vertici di Cosa Nostra.

E per di più l'appellante riconnette il fondamento della nota del 19 giugno 1992, non alle richieste riservate provenienti dal Mannino (come ritenuto in sentenza), ma alle confidenze del mafioso Girolamo D'Anna, raccolte dal M.llo Lombardo.

Si fa anche osservare che la circolare del Comando Generale del 22.6.1992 (che sostanzialmente riproduceva la predetta nota del gen. Subranni) nella quale si metteva per iscritto che, da fonti fiduciarie del ROS, risultavano minacce di morte per Borsellino, per il colonnello Sinico, il maresciallo Canale e per gli onorevoli Andò e Mannino. Il colonnello Sinico ha riferito di essersi recato il 15 giugno 1992, con il maresciallo Lombardo, al carcere di Fossombrone, dove era detenuto il mafioso D'Anna, appartenente al c.d. gruppo dei "badalamentani"; D'Anna era confidente del maresciallo Lombardo e gli fece quelle rivelazioni in assenza dell'accompagnatore Sinico.

La sentenza ha finito per esaltare un passaggio della testimonianza del Sinico Umberto, resa all'udienza 12 maggio 2017, nella quale costui, chiesto di chiarire se, per quanto di sua conoscenza, il contenuto della nota traesse origine dalle confidenze di Girolamo D'Anna, rispondeva: *"per quanto riguarda Borsellino sì, per gli altri non lo so. Cioè, D'Anna non parlò di Andò, né di Mannino, almeno così ci riferì il Maresciallo reduce dall'incontro"*. Si ritiene che questa risposta del Sinico, teste *de relato*, non possa chiarire il complessivo e preciso contenuto della confidenza che il D'Anna ebbe a rivolgere, "a tu per tu", al Maresciallo Lombardo.

In pratica la difesa insiste sul fatto che quelle notizie erano state apprese dal confidente come comprovato, si assume sempre nell'atto di appello, anche da quanto dichiarato dal

Gen. Tavormina; costui, con non poche titubanze, ha riferito di ricordare di almeno un incontro tra l'On. Mannino e il Gen. Subranni, che però avvalorava la credibilità della ricostruzione difensiva e rende inverosimile quella operata in sentenza, se attentamente analizzata.

Questo incontro è avvenuto a seguito della notizia di una minaccia di attentato nei confronti dell'Onorevole Mannino e poiché allora la struttura della DIA, di cui il Tavormina era a capo, non aveva ancora una compiuta organizzazione strutturale. Dal racconto di Tavormina si può desumere: in primo luogo che fu lui stesso ad apprendere di un possibile rischio per la vita di Mannino ("*c'era arrivata notizia di una minaccia di attentato nei confronti dell'Onorevole Mannino*"); in secondo luogo fu sempre Tavormina a chiedere a Subranni di avvertire Mannino del pericolo, sfruttando un'occasione in cui l'onorevole si doveva recare in Sicilia; in terzo luogo il Subranni venne contattato perché all'epoca la DIA non aveva ancora alcuna sede operativa sul territorio siciliano.

In definitiva la nota del giugno 1992, tanto più se unita alla testimonianza del Gen. Tavormina, conforta la tesi difensiva; anche qualora si ritenesse che l'on. Mannino, a sua volta, ebbe a "confermare" al Subranni la sussistenza di segnali preoccupanti, da Mannino *aliunde* acquisiti, ciò avrebbe ben poca importanza, perché ciò che conta è che la notizia non fu monodirezionalmente veicolata: da Mannino a Subranni.

Si ritiene così insostenibile e smentito l'assunto accusatorio secondo il quale sarebbe provato che Mannino si sia rivolto a Subranni per chiedere tutela.

L'assenza di prova su questo elemento, che costituirebbe l'architrave del teorema accusatorio, fa venir meno la responsabilità del Subranni, quale presunto "ideatore" della trattativa.

Ad ogni buon conto l'appellante pone in luce che, ove pure non si ritenesse fondata la ricostruzione difensiva, rimarrebbe comunque sprovvisto di prova l'ulteriore passaggio logico secondo il quale l'imputato avrebbe assunto il ruolo di *ideazione*, della supposta "linea trattatista" che, secondo il teorema di accusa, sarebbe stata avviata dai suoi sottoposti Mori e De Donno.

Ci si interroga, retoricamente, su quale sia la prova che Subranni abbia ideato e indicato

al suo collaboratore Mori l'opportunità di avvicinare il Ciancimino, tanto più che quest'ultimo, con dichiarazioni rese in tempi non sospetti (anche in qualità di testimone) ha escluso ogni tipo di coinvolgimento del Gen. Subranni rispetto alle proprie autonome iniziative.

Nella sentenza non si spiega in quale modo l'azione di Mori dimostrerebbe, in base alla finalità perseguita, l'ideazione del Subranni di modo che la prima sia dimostrativa della sussistenza della seconda. Il *vulnus* della decisione viene individuato nel fatto che si pretende che il Subranni sia stato un solitario ideatore e Mori e De Donno degli autonomi esecutori, ribadendo che costoro hanno agito di loro iniziativa in assenza di alcuna forma di sollecitazione.

Non si reputa possibile un concorso di persone sol perché, tra gli imputati, vi era un rapporto gerarchico nell'ambito di una medesima articolazione militare.

L'affermazione recepita dal giudice di prime cure reca, peraltro, una grave contraddizione intrinseca, laddove si vorrebbe il Subranni istigatore, oltre che ideatore e però, al contempo, si afferma che i sottoposti hanno agito in autonomia.

Riguardo, invece, alla fase cronologicamente successiva, cioè allorché il Subranni avrebbe concorso "coprendo" la condotta di Mori e De Donno, così, denotando consapevole condivisione dell'azione materiale posta in essere dai suoi inferiori in grado, l'atto di appello reputa che la sentenza appellata non abbia tenuto in debita considerazione la valenza probatoria della sentenza della Corte di Assise di Firenze e dalle testimonianze rese in quel processo dagli odierni co-imputati Mori e De Donno.

In base alle stesse dichiarazioni del Mori, si ricava che il Subranni venne avvisato dopo il primo incontro con Ciancimino, allorché il Subranni consigliò allo stesso Mori di stare "*... molto attento, perché questo è un personaggio che ti può giocare tranquillamente insomma. Ti può mettere sotto scopa ...*" ed in seguito il Subranni venne avvisato, sempre dal Mori, soltanto quando i rapporti erano finiti, il 18 ottobre del 1992, dopo che Mori aveva proposto al Ciancimino di chiedere che i latitanti si costituissero.

Si ritiene così smentita la tesi secondo cui Subranni sarebbe stato messo costantemente al corrente dall'allora Col. Mori in ordine alla sua condotta di avvicinamento al Vito

Ciancimino, dal momento che è stato informato solo dopo il primo incontro, alla fine di agosto, quando l'intenzione era quella di acquisire informazioni e notizie dal Ciancimino, nonché infine il 18 ottobre 1992, quando tutto si doveva ritenere concluso.

Dopo l'arresto di Ciancimino, la questione divenne nota alla magistratura tanto che il dott. Caselli autorizzò un colloquio investigativo del Mori col Ciancimino, svolto nel carcere di Rebibbia il 22.01.1993 alla presenza del cap. De Donno.

E si pone anche l'accento sul fatto che, anche per quanto emerso nell'ambito del processo Borsellino ter, la figura del Subranni sembra decisamente assente.

Al riguardo l'appellante sottolinea che, per come ricostruito anche dal Gen. Mori, quest'ultimo era l'Ufficiale di P. G. più elevato in grado e quindi il responsabile dell'attività operativa del ROS a cui competeva scegliere gli indirizzi di indagine ritenuti più produttivi e confacenti.

Sulla scorta di questi rilievi si reputa che non vi siano elementi dai quali desumere che il Subranni avesse ideato e sollecitato la condotta materiale di avvicinamento del Ciancimino o che, successivamente, avesse "coperto" l'operato dei sottoposti.

Ad eguali conclusioni la difesa giunge in merito alle ulteriori fasi della vicenda.

Quanto all'avvio di contatti - nei confronti della Dott.ssa Liliana Ferrara, della Dott.ssa Contri, del Dott. Violante - finalizzati ad ottenere una copertura politica, non si rinviene in atti alcun elemento che possa essere soggettivamente imputato alla persona del Gen. Subranni, oltre che del Col. Mori.

Parimenti, rispetto all'addebito mosso in sentenza a carico del Subranni riguardo alla mancata informativa all'Autorità Giudiziaria (quantomeno fino all'epoca antecedente e prossima al 18/22 gennaio 1993 allorché il Gen. Mori ebbe a rivolgere istanza al Procuratore Dott. Caselli per lo svolgimento di un interrogatorio investigativo, illustrandogli seppur informalmente tutte le attività sino ad allora svolte) e di documentazione delle attività compiute, la difesa ribadisce che il Subranni venne informato dei contatti solo a fine agosto 1992 (il 29 agosto), quando Mori si recò nel suo ufficio non apprendendo più nulla se non alla fine, il 18 ottobre 92. quando venne informato che tutto si era esaurito.

Una situazione che non doveva imporre alcuna iniziativa da parte dell'imputato tanto più che il suo sottoposto (cioè Mori) non era obbligato a redigere un'annotazione, per fini interni, dal momento che stava valutando la possibilità di rendere Ciancimino Vito un informatore del ROS (una indicazione che sarebbe dovuta avvenire comunque omettendo le generalità in quanto informatore di polizia giudiziaria).

La situazione di fatto che all'epoca si presentò al Col. Mori e che questi rappresentò al Gen. Subranni, non suggeriva di documentare alcunché.

A riprova si fa notare che anche quando Mori, a gennaio 1993, si recò personalmente dal Dott. Caselli, neppure costui, in qualità di Procuratore della Repubblica di Palermo, gli richiese di redigere una informativa scritta o una annotazione che desse conto di quanto intrapreso. Non si capisce, allora, quale sarebbe stata la condotta omessa da Mori e come il Subranni abbia "coperto" il Mori.

Senza dimenticare che quest'ultimo era l'ufficiale più alto in grado nel ROS, e godeva di piena autonomia rispetto al Gen. Subranni.

Ricostruendo i rapporti gerarchici esistenti all'epoca dei fatti all'interno del ROS, l'atto di appello si occupa anche delle dichiarazioni del Gen. Giampiero Ganzer, richiamate in sentenza, ritenendo che le risposte fornite siano state avulse dal contesto, in specie perché non è individuabile nessuna omissione colpevole del Col. Mori e del Gen. Subranni in ragione della natura degli incontri di agosto-ottobre con Ciancimino, finalizzati ad appurare se quest'ultimo potesse diventare una fonte confidenziale tanto più che, in quegli stessi incontri, il Ciancimino non aveva mai dato informazioni su vicende relative all'associazione criminale.

Senza dimenticare che la "prassi" di verbalizzazione, riferita dal Gen. Ganzer, ebbe ad operare nel ROS solo dopo che Subranni lasciò il comando del Raggruppamento e, quindi, non è dato sapere se essa fosse sorta già in epoca precedente, allorché i fatti ebbero a verificarsi.

E la difesa puntualizza il fatto che la domanda del PM rivolta al Ganzer riguardava gli incumbenti di un "operatore di polizia giudiziaria" appartenente al ROS e non il vertice degli operatori di polizia giudiziaria di quel Raggruppamento.



Si trattava di spunti di possibile sviluppo di una intuizione investigativa del Vice Comandante che, come tali, non dovevano essere trascritti in appunti o annotazioni.

Riguardo all'ulteriore profilo di responsabilità omissiva, riferito al non aver intrapreso azioni di tipo investigativo, quali attività di osservazione controllo e pedinamento, o di intercettazione, nei confronti del Ciancimino, la difesa del Subranni insiste sul fatto che non era in alcun modo consigliabile intraprendere attività di polizia giudiziaria, almeno in quella prima fase, nei confronti del Ciancimino.

In definitiva si reputa che il ruolo dell'imputato non risulti mai chiarito e ben delineato in sentenza.

## SETTIMO MOTIVO

### **L'IMPUTATO DOVEVA ESSERE ASSOLTO PERCHÉ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO.**

In merito all'elemento soggettivo del reato l'assunto accusatorio, recepito in sentenza, è quello per cui il fatto stesso di aver "aperto" un canale di comunicazione con la consorteria mafiosa e di avere, quindi, veicolato le richieste verso le Istituzioni, a livello politico, sia idoneo di per sé a dar prova di un concorso nel reato di minaccia, punibile secondo la disciplina prevista dall'art. 110 c.p.; la difesa contesta tale assunto già riguardo alla condotta "autonomamente" posta in essere da Mori e De Donno per ancor più censurare tale ragionamento a conferma del dolo del Subranni.

Ammesso, e non concesso, che il Col. Mori e il Cap. De Donno avessero o intendessero avvicinare il Ciancimino al fine di sollecitare, suo tramite, i vertici di Cosa Nostra ad un dialogo finalizzato ad una trattativa con lo Stato, nulla depone nel senso di ritenere che questo è quanto il Subranni avesse appreso dal Col. Mori.

Mario Mori aveva riferito tutti i suoi intendimenti a due persone: a fine agosto 1992 al Gen. Subranni; nel gennaio 1993 al Dott. Caselli. Non si reputa logico sostenere che l'allora Col. Mori ebbe dapprima a riferire tutto quanto fatto e quant'altro ancora avesse intenzione di fare prima al Gen. Subranni, poi al Procuratore dott. Caselli.

Prendendo ad esempio la condotta del Procuratore della Repubblica, che non assunse

determinazioni né stigmatizzò il comportamento dell'ufficiale di polizia giudiziaria, si riconduce entro un registro di normalità l'intera condotta dal momento che il Gen. Subranni non poteva avere avuto la consapevolezza del ruolo svolto dal Col. Mori e del Cap. De Donno nell'ambito di un'attività che potesse presentarsi, almeno in quel momento, penalmente rilevante o di natura illecita.

Viene fatto di seguito riferimento alla vicenda Bellini, che per stessa ammissione del giudice della motivazione *"non coinvolge in alcun modo Subranni"*, anche se poi, nella stessa sentenza, si afferma che tale vicenda Bellini risulterebbe *"disvelatrice dell'elemento psicologico che animava tutta la complessiva azione del medesimo Mori in quei mesi dell'estate 1992, quindi, riguardando anche, in particolare e soprattutto, anche la parallela iniziativa attraverso Vito Ciancimino, estende inevitabilmente i suoi effetti esteriorizzanti del 'elemento psicologico anche a Subranni"*.

Una conclusione che viene stigmatizzata per la carenza di elementi probatori significativi, così denunciando l'insuperabile difetto rappresentativo in ordine alla specifica riferibilità soggettiva dei fatti all'imputato Subranni.

Analogamente viene preso in rassegna la conferenza stampa del Gen. Cancellieri dopo l'arresto del Riina.

In proposito la difesa appellante confuta l'ipotesi che l'utilizzo di una certa terminologia (in specie la parola *"trattativa"*) nel corso di questa conferenza stampa possa valere a conferma dell'ipotesi accusatoria, per di più facendo leva sul fatto che, a prescindere da chi avesse redatto il testo della comunicazione, certamente il Gen. Subranni non risulta neppure fosse presente alla conferenza stampa. Non si vede, allora, come anche in tal caso si possa far ascendere il contenuto delle dichiarazioni provenienti dal soggetto che le ha provalate (il Gen. Cancellieri), al presunto "autore" (l'allora Col. Mori) fino, addirittura, ad un altro soggetto ancora quale il Gen. Subranni che, insite la difesa di questo imputato, non può ritenersi ispiratore o ideatore di quel messaggio.

OTTAVO MOTIVO

**L' IMPUTATO DOVEVA ESSERE ASSOLTO, CON LA FORMULA PERCHÉ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO, RISULTANDO LA CONDOTTA SCRIMINATA DALL'ART. 54 DEL CODICE PENALE.**

**L'IMPUTATO DOVEVA ESSERE ASSOLTO, CON LA FORMULA PERCHÉ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO. RISULTANDO LA CONDOTTA SCRIMINATA DALL'ART. SI DEL CODICE PENALE.**

**LE CONDOTTE DOVEVANO RITENERSI SCRIMINATE ANCHE PER LA SOLA ESISTENZA PUTATIVA DELLE MEDESIME. LA SENTENZA DI ASSOLUZIONE DOVEVA ESSERE PRONUNCIATA ANCHE IN PRESENZA DEL DUBBIO SULLA SUSSISTENZA DELLE CAUSE DI GIUSTIFI-CAZIONE ALLEGATE.**

L'impostazione accusatoria assume che il Generale Subranni abbia recepito, in diverse occasioni, i crescenti e soprattutto fondati timori dell'On. Mannino nei termini detti; Il Generale avrebbe incaricato due suoi sottoposti, Mori e De Donno, di comprendere la portata della minaccia e porvi rimedio.

Ad avviso della difesa il fatto così ipotizzato dall'Organo di Accusa non può connotarsi di anti giuridicità ricorrendo la scriminante dello stato di necessità ovvero dell'esercizio di un diritto o adempimento di un dovere. Si sottolinea che il Generale Subranni e gli altri imputati appartenenti all'Arma dei Carabinieri hanno agito (fuori della legge ovvero nel rispetto della legge), al fine di far cessare le stragi.

Si rammenta anche che gli imputati appartenenti all'Arma dei Carabinieri, *su incarico di esponenti politici e di governo*, avrebbero posto in essere le condotte descritte dall'imputazione ma nel momento storico di interesse, l'Arma dei Carabinieri era parte integrante dell'Esercito Italiano, con il rango di Arma (definita "prima Arma dell'Esercito").

Nel 1990, proprio come mezzo di contrasto alla criminalità organizzata, fu creato il Raggruppamento Operativo Speciale, in cui Subranni, Mori e De Donno erano in funzione al tempo dei fatti.

Viene censurata la ricostruzione seguita con la sentenza di primo grado circa la c.d. linea della fermezza dello Stato nello scontro con le Brigate Rosse, affermando che in proposito nella motivazione sia stato espresso un giudizio che risulta però squisitamente politico ed anche definito "capzioso". Analogamente si reputa inconferente il riferimento al dibattito che accompagnò l'introduzione della legislazione premiale per i collaboratori di giustizia. In sostanza si ribadisce che nel caso in esame, stando alla prospettazione accusatoria, si voleva fermare la furia stragista, ponendo al riparo la stessa tenuta dell'ordine democratico. Il potere esecutivo - nell'impostazione accusatoria - attivò i Carabinieri, valutando primario arrestare la violenza in atto.

#### NONO MOTIVO

**INSUSSISTENZA DELLA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE PREVISTA DALL'ART. 339, II COMMA, C.P. "PERA VERE COMMESSO IL FATTO IN PIÙ DI DIECI PERSONE RIUNITE".**

Al riguardo viene proposta al questione della necessaria *contemporanea presenza* delle più persone nel luogo e nel momento in cui si eserciti la violenza o la minaccia.

#### DECIMO MOTIVO

**INSUSSISTENZA DELLA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE PREVISTA DALL'ART. 416 BIS.1 C.P. (GIÀ ART. 7 D.L. N. 152/91) "PER AVER COMMESSO IL FATTO AL FINE DI AVVANTAGGIARE L'ASSOCIAZIONE MAFIOSA ARMATA DENOMINATA "COSA NOSTRA". NONCHÉ PER ESSERSI A VVALSI DELLA FORZA INTIMIDATRICE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO E DELLA CONDIZIONE DI ASSOGGETTAMENTO ED OMERTÀ CHE NE DERIVA "**

Si dà atto che la condotta oggetto di questo processo, nella stessa ricostruzione offertane in sentenza, risulta frammentata in molteplici atti, tra loro scollegati e distinti nella sequenza e nei soggetti agenti.

Quanto alla circostanza contestata sotto il profilo dell'agevolazione dell'associazione mafiosa, in sentenza si accoglie la tesi giurisprudenziale che ne attesta la natura soggettiva; tuttavia, osserva ancor ala difesa, secondo l'orientamento di legittimità, è necessario verificare che l'agente abbia *operato con il preciso intento di favorire l'associazione*

*criminale*, con una ricostruzione, quindi, dell'elemento soggettivo in termini di dolo intenzionale, con la conseguenza di ritenere irrilevanti le situazioni di mera accettazione della portata agevolatrice della condotta, così come quelle in cui vi sia certezza circa la verifica di tale effetto, ma il dolo non sia indirizzato verso la produzione di una siffatta agevolazione.

Sotto altro profilo nella sentenza si presume, in maniera del tutto apodittica e senza aderenza alle risultanze processuali, che la eventuale cessazione di una contrapposizione violenta con lo Stato avrebbe di fatto realizzato un vantaggio per la consorte mafiosa.

#### UNDICESIMO MOTIVO

**INSUSSISTENZA DELLA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE PREVISTA DALL'ART. 61 N. 9 c.p. PER AVERE COMMESSO IL FATTO CON ABUSO DEI POTERI E CON VIOLAZIONE DEI DOVERI INERENTI ALLA LORO QUALITÀ DI PUBBLICI UFFICIALI.**

#### DODICESIMO MOTIVO

**PREVIA ESCLUSIONE DI UNA O DI ENTRAMBE LE AGGRAVANTI PI CUI ALL'ART. 339 CPV. E 416 B1S.1 C.P., SI SAREBBE DOVUTO DICHIARARE NON DOVERSI PROCEDERE PERCHÉ L'AZIONE PENALE NON POTEVA ESSERE INIZIATA IN RAGIONE DELLA ESTINZIONE DEL REATO PER GIÀ INTERVENUTA PRESCRIZIONE.**

#### TREDICESIMO MOTIVO

**SULLA PENA: ECCESSIVITÀ DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO; MANCATA CONCESSIONE DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE E DELLA CIRCOSTANZA DI CUI ALL'ART. 62 N. 1 C.P. SUSSISTENTE QUANTOMENO IN VIA PUTATIVA EX ART. 59 C.P.. IN MISURA PREVALENTE RISPETTO ALLE CONTESTATE AGGRAVANTI.**

QUATTORDICESIMO MOTIVO  
SULLE STATUZIONI CIVILI

\*\*\*

**Appello nell'interesse di Dell'Utri Marcello**

**PRIMO MOTIVO – IL RAPPORTO TRA LA SENTENZA IRREVOCABILE PRONUNCIATA DALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO, 29 GIUGNO 2010, N. 2265 E LA DECISIONE IMPUGNATA: VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI *BIS IN IDEM*, VIOLAZIONE DEL VINCOLO DEL GIUDICATO E VIOLAZIONE DELL'ART. 238-BIS C.P.P.**

Si contesta che il precedente giudizio nei confronti del Dell'Utri per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, divenuto irrevocabile, sia stato ignorato con la sentenza di primo grado con conseguenze sotto tre diversi profili: *i)* la violazione del principio del *ne bis in idem*; *ii)* la violazione della preclusione derivante dal giudicato su almeno una parte dei fatti oggetto di contestazione in questo processo; *iii)* la violazione dell'art. 238-bis c.p.p. e l'assenza di una motivazione sufficiente per affermare fatti di cui era già stata accertata in modo irrevocabile l'insussistenza.

È stato a tal fine precisato che l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa nei confronti del Dell'Utri, di cui al separato processo, attiene a fatti «*dal 1982 ad oggi*» (23 ottobre 1996, data della richiesta di rinvio a giudizio), e, per come emerge dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 29 giugno 2010, in relazione ai fatti successivi al 1992 il predetto è stato assolto per insussistenza del fatto.

Ripercorrendo l'imputazione elevata in quella sede giudiziaria per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, si rileva che nella stessa era contenuto un riferimento

anche ai *“rapporti continuativi con l’associazione per delinquere tramite numerosi esponenti di rilievo di detto sodalizio criminale, tra i quali, Pullarà Ignazio, Pullarà Giovanbattista, Di Napoli Giuseppe, Di Napoli Pietro, Ganci Raffaele, Riina Salvatore, Graviano Giuseppe”* in una prospettiva di rafforzamento delle potenzialità criminale dell’organizzazione *“... in quanto, tra l’altro, determinava nei capi di Cosa Nostra ed in altri suoi aderenti la consapevolezza della responsabilità di esso Dell’Utri a porre in essere (in varie forme e modi, anche mediati) condotte volte ad influenzare – a vantaggio della associazione per delinquere – individui operanti nel mondo istituzionale, imprenditoriale e finanziario. ...”*.

In questa prospettiva viene posto l’accento sui rapporti, già esplorati in quel processo, del Dell’Utri con Vittorio Mangano, per il periodo che qui interessa, ossia dal 1992 al 1996, facendo riferimento a fatto che nella sentenza dalla Corte d’Appello di Palermo si è analizzata la questione secondo cui, in epoca successiva alle elezioni del 1994, si era profilata l’idea di mandare il Mangano a Milano per contattare Dell’Utri al fine di alleggerire la pressione che lo Stato esercitava contro la mafia con il 41 bis (ignorando tuttavia se ciò fosse poi realmente avvenuto), così come quel presunto viaggio, prima delle elezioni del 1994, di Vittorio Mangano, su ordine di Bagarella e Brusca, per parlare con certi politici delle votazioni nonché del presunto impegno del Dell’Utri per un suo interessamento per presentare, nel gennaio 1995, proposte favorevoli a cosa nostra in tema di giustizia (*“modifica del 41 bis, sbarramento per gli arresti relativi al 416 bis”*).

Questa sentenza di secondo grado, pur affermando il ruolo di collegamento, svolto dal Dell’Utri tra Silvio Berlusconi e Cosa Nostra dalla prima metà degli anni ’70, ha statuito che tale attività di mediazione – e il conseguente ipotizzato contributo al rafforzamento dell’associazione mafiosa – è cessata nel 1992.

Una valutazione alla quale si è giunti, fa osservare ancora la difesa, dopo aver preso in considerazione tutto il periodo successivo alle elezioni politiche del 1994, cioè il periodo politico-istituzionale in senso stretto successivo alla nascita del Governo Berlusconi (11 maggio 1994).

Sotto questo profilo si sostiene che il fatto, naturalisticamente e storicamente inteso, oggetto della sentenza passata in giudicato – e ritenuto insussistente – è il contributo al rafforzamento del sodalizio mafioso per mezzo di un'attività di intermediazione tra Silvio Berlusconi e Cosa Nostra, nella persona di Vittorio Mangano, un'azione estrinsecatasi in una presunta serie di incontri tra il Dell'Utri ed il Mangano nel periodo compreso tra il 1993 e il 1995.

Naturalisticamente sono gli stessi fatti oggetto del presente processo a prescindere dalla qualificazione giuridica e contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di Assise.

Una condotta di intermediazione realizzatasi, secondo i giudici di prime cure, in due incontri asseritamente avvenuti tra Mangano e Dell'Utri nel 1994, più precisamente nel giugno-luglio 1994 e nel dicembre 1994 ovvero - rileva sempre la difesa - gli stessi incontri oggetto della valutazione effettuata con la sentenza passata in giudicato; una decisione basata, per lo più, sul medesimo compendio probatorio; i medesimi “episodi di vita”.

La distinzione viene in questo senso attribuita ad un carattere meramente valutativo: nel primo processo, la condotta del Dell'Utri viene qualificata come intermediazione diretta a stipulare e mantenere un “patto” tra Cosa Nostra e la parte politica da egli rappresentata; nel procedimento odierno, la stessa condotta viene riqualificata come una intermediazione diretta a trasferire una presunta “pressione” mafiosa nei confronti del Governo della Repubblica. Ma, da un punto di vista fattuale, si tratta della stessa condotta di intermediazione.

Si eccepisce, così, la violazione del *ne bis in idem* secondo i parametri costituzionali e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: doppia considerazione del medesimo episodio fattuale.

Vengono a tale fine richiamati i principi «*di civiltà giuridica*» che sorreggono la materia con ampi riferimenti alla dottrina ed alla giurisprudenza (anche della Corte Costituzionale) formatasi sul tema.



Censurando l'interpretazione seguita dalla Corte d'Assise, secondo cui le due contestazioni sarebbero pesino potute convivere in un *simultaneus processus*, la difesa rimarca che gli elementi in fatto erano già noti nell'altro processo.

In ogni caso si ritiene che la sentenza impugnata abbia "tradito" l'accertamento irrevocabile contenuto nella decisione della Corte d'Appello di Palermo del 2010 anche sotto il profilo dell'accertamento operato sugli stessi fatti con riguardo ad almeno una parte fondamentale della condotta di (asserito) concorso in minaccia a Corpo politico dello Stato.

Il riferimento è a quei due presunti incontri, tra l'imputato e Mangano, ritenuti decisivi ai fini di questo processo, almeno secondo le valutazioni di primo grado; degli episodi che, invece, erano stati ritenuti insussistenti con la sentenza passata in giudicato.

L'appellante richiama il principio della non contraddittorietà tra le decisioni giudiziali in riferimento a previsioni che sono stabilite a favore e mai contro l'imputato. In pratica si sostiene che il giudicato assolutorio si è formato sull'accertamento effettuato dalla Corte d'Appello nel 2010, la quale ha ritenuto insussistente in capo al Dell'Utri il fatto di concorso in associazione mafiosa in riferimento ad una condotta di intermediazione tra Berlusconi e Vittorio Mangano e, nello specifico, in una serie di incontri avvenuti nel periodo compreso tra il 1993 e il 1995.

Si sostiene, ancora, che vi sia una dipendenza logica e motivazionale, assoluta e indefettibile, tra la minaccia da parte di Cosa Nostra nei confronti del Governo Berlusconi e i due incontri tra Mangano e il Dell'Utri: non esistendo questi ultimi (cioè i due incontri non ritenuti provati nell'altro processo), non può esistere neanche la prima (cioè la minaccia ex art. 338 c.p.).

Le due pronunce, dunque, presentano un elemento fattuale comune: il verificarsi o meno degli incontri in cui si sarebbe estrinsecata la condotta di intermediazione nella minaccia.

E l'appellante sostiene che la sentenza della Corte d'Assise abbia deciso di ignorare il giudicato cristallizzatosi sull'insussistenza di quegli incontri, creando una

incompatibilità logica tra le due decisioni con una implicita ed indebita rimozione del giudicato così sottovalutando la necessità di evitare pronunce contrastanti.

Rifacendosi anche alla *ratio* del giudicato (secondo una lettura che si ponga a favore dell'imputato e mai contro di lui) l'appellante rimarca che gli incontri tra l'imputato e Mangano (di cui ha riferito Cucuzza) sono stati ritenuti insussistenti con la ridetta sentenza irrevocabile; è stata, allora, trascurata la dipendenza logica assoluta tra l'esistenza di quegli incontri e la responsabilità del Dell'Utri quale propalatore della minaccia ai sensi dell'art. 338 c.p.; sussiste una incompatibilità logica, radicale e netta, tra i fatti posti a fondamento della decisione impugnata e quelli accertati con la sentenza divenuta irrevocabile.

In ogni caso si eccepisce la violazione dell'art. 238-bis c.p.p. e l'assenza di motivazione in ordine alla portata probatoria della citata sentenza. E' intervenuta una *“sorta di inammissibile revisione contra reo, camuffata sotto le spoglie della “libera valutazione” della sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p.”*; il giudice di merito, una volta acquisita una sentenza irrevocabile, non può decidere di non tenerne conto o di ignorarla, così rischiando di ricostruire i fatti in maniera del tutto inconciliabile con quelli già accertati.

Richiamando il contenuto precettivo dell'art. 238-bis, per come elaborato secondo la giurisprudenza di legittimità, si fa riferimento all'onere di motivazione nonché dell'obbligo del giudice di tenere conto della sentenza irrevocabile nella ricostruzione dei fatti per evitare il contrasto tra giudicati e prevenire la revisione.

In altre parole: i giudici di prime cure, per affermare la responsabilità del Dell'Utri per concorso nel reato di minaccia a Corpo politico dello Stato, avrebbero dovuto individuare fatti ulteriori, diversi e naturalisticamente compatibili rispetto a quelli già ritenuti insussistenti con il giudicato; solo così - si sostiene sempre nel gravame - i fatti posti a fondamento della sentenza di condanna non sarebbero entrati in contraddizione con quelli già accertati come insussistenti nella pronuncia divenuta irrevocabile.

Passando alla disamina dei “riscontri”, che secondo la Corte di Assise varrebbero ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., sono riferiti alla verifica della “Attendibilità delle

dichiarazioni di Salvatore Cucuzza” in riferimento sempre a “Gli incontri di Vittorio Mangano con Marcello Dell’Utri successivi all’insediamento del Governo Berlusconi”.

Nell’atto di appello si evidenzia che tali “riscontri” erano stati già tutti espressamente esaminati nella sentenza di assoluzione del 2010:

il “decreto Biondi” e la “piccola modifica” alla disciplina della custodia cautelare in carcere e la testimonianza di Roberto Maroni;

il lancio ANSA del 20 dicembre 1994;

la convergenza delle dichiarazioni di Cucuzza con le dichiarazioni di Giusto Di Natale.

In definitiva si ritiene che la decisione di primo grado abbia violato la *ratio* e il contenuto precettivo dell’art. 238 *bis*, ignorando la sentenza irrevocabile acquisita in atti: di conseguenza, tutta la parte della motivazione relativa ai presunti incontri tra Mangano e Dell’Utri è viziata da una palese violazione di una norma processuale e da una assoluta carenza argomentativa in ordine alla portata probatoria della sentenza irrevocabile della Corte di Appello di Palermo del 2010, n. 2265.

Sulla scorta di questo primo motivo si chiede l’assoluzione del Dell’Utri perché il fatto non sussiste.

## **SECONDO MOTIVO - L’ERRONEA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI FATTI CONTESTATI: L’ABOLITIO CRIMINIS DELL’ART. 289 C.P.**

La norma applicabile al momento dei fatti viene individuata dalla difesa nell’art. 289 c.p. nel testo vigente all’epoca e non invece l’art. 338 c.p.

Si richiama il principio di *specialità reciproca bilateralmente per specificazione*: l’art. 289 era *generale* rispetto alla condotta (qualunque fatto rispetto all’«uso» di violenza o di minaccia); ma era *speciale* rispetto ai soggetti passivi (in particolare: «Governo» rispetto al «corpo politico, amministrativo o giudiziario»).

La contestazione surrettizia dell’art. 338 c.p., da parte della pubblica accusa, viene legata al fatto che nel 2006 l’ambito della tipicità dell’art. 289 c.p. è stato rivisitato, ancorando la condotta ad una sola modalità, gli «atti violenti diretti ad impedire»,

eliminando l'evanescente evento di «turbamento», che costituiva, nel testo originario (art. 289, c. 2, c.p.), un'ipotesi attenuata.

Si è ritenuto, con la sentenza di primo grado, che la minaccia volta ad impedire o turbare l'esercizio delle attribuzioni governative, espulsa dal contesto applicativo dell'art. 289 c.p., transitasse in quello dell'art. 338 c.p., divenuto “erede” delle “potature” operate dall'art. 4 della legge 4 febbraio 2006, n. 85.

Un'operazione censurata dalla difesa che al riguardo sviluppa un'articolata disamina delle norme muovendo dal fatto che il delitto di cui all'art. 338 c.p. è ora punito più gravemente di quello previsto dall'art. 289 c.p., in versione riformata, mentre in precedenza era punito in misura drasticamente inferiore, nonché evidenziando che l'art. 338 c.p. annovera l'uso della violenza quale forma alternativa di condotta rispetto alla minaccia, secondo una lettura che dovrebbe portare a far sì che l'art. 289 c.p. non potrebbe mai essere applicato, poiché la sua applicazione soggiace ad una clausola di riserva relativamente indeterminata («*quando non si tratti di un più grave delitto*») e l'art. 338 c.p. è delitto più grave: perciò, si afferma, l'art. 289 c.p. sarebbe divenuto una sorta di “*fantasma normativo*”.

Si contesta la soluzione esegetica seguita dalla Corte di Assise tesa a rimarcare la diversità (per così dire originaria) tra la condotta punita dall'art. 338 c.p. e quella punita dall'art. 289 c.p. nella quale - secondo il primo giudice - si assegna alla fattispecie di cui all'art. 289 c.p. (sin dalla sua formulazione originaria) una violenza “indiretta”, che non attinge le persone fisiche, mentre la condotta tipica di cui all'art. 338 c.p. sarebbe integrata solo da una violenza “diretta”, come tale rivolta materialmente alle stesse persone che costituiscono il «Corpo politico».

Questa esegesi viene ritenuta “*destituita di senso*” poiché la violenza intesa come mezzo per influire sulla volontà altrui si caratterizza in ogni caso per la sua capacità ad incidere – nel senso di condizionare – sulla facoltà di autodeterminazione del destinatario e si può distinguere, semmai, in funzione del suo *grado*: assoluta o relativa. Una distinzione, quella che secondo la difesa è stata seguita in primo grado, che produrrebbe effetti definiti paradossali poiché dovrebbe valere solo per il Governo e

per gli altri organi menzionati nell'art. 289 c.p.: se, ad es., soggetto passivo della condotta fosse un consiglio comunale (non previsto dall'art. 289 c.p.), la violenza ritroverebbe la sua unità, poiché potrebbe estrinsecarsi, indifferentemente, sia in forma diretta che indiretta.

Si rivendica, invece, un'unitaria categoria sistematica di «violenza», propria al diritto penale, il cui elemento selettivo, sul piano della tipicità, è dato esclusivamente dalla capacità di determinare, a varie intensità, un effetto coercitivo della volontà altrui.

Confutando con forza la soluzione interpretativa secondo cui il “corpo politico” Governo sarebbe stato tutelato solo dalle violenze “dirette”, mentre quelle “indirette” sarebbero state assegnate all'ambito dell'art. 289 c.p., la difesa appellante si concentra anche sul trattamento sanzionatorio, tale per cui originariamente il delitto di cui all'art. 289 era punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni, mentre quello di cui all'art. 338 con la reclusione da uno a sette anni: quindi la supposta violenza «indiretta» sarebbe stata considerata in misura più grave di quella «diretta»; nel 2006 la valutazione si sarebbe letteralmente capovolta in modo - rileva la Corte - «del tutto coerente e razionale», secondo una evoluzione e soluzione invece fortemente stigmatizzata dall'appellante.

Ma per dare risposta a taluni rilievi, posti nella sentenza di primo grado quali argomenti “per assurdo”, la difesa sviluppa un apposito paragrafo dedicato al senso ed alla portata della riforma del 2006.

In estrema sintesi, l'assetto originario era tale per cui il concetto di «*corpo politico*», di cui all'art. 338 c.p., poteva considerarsi comprensivo anche del Governo, così come ha riconosciuto la Corte di Cassazione nel 2005; ma la riforma del 2006 non si è limitata a ritocchi e aggiornamenti: ha radicalmente invertito la prospettiva di tutela; dall'idea che possa assumere rilevanza qualunque condotta comunque diretta ad un evento politicamente disfunzionale (impedimento o turbamento), si passa all'idea che non il fine politico giustifica l'illiceità, bensì i mezzi intrinsecamente illeciti.

La scelta del legislatore del 2006 è dunque univoca e drastica: l'organo costituzionale non può e non deve essere tutelato da pretese «minacce».

La rivisitazione della tipicità, operata dalla riforma in parola (se intesa nel senso indicato dalla difesa), risulta invece coerente (sempre per lo stesso appellante) col moderno assetto dei rapporti tra autorità politica e pubblica amministrazione.

L'art. 289 c.p., nella nuova dimensione tipica, è infatti rivolto alla tutela dei soli organi costituzionali *le cui funzioni si esprimono mediante atti politici*, puntualmente definiti; la tutela penale è stata così circoscritta a quelle sole forme di condotta («atti violenti») intrinsecamente illecite, il cui accertamento non impone al giudice penale l'apprezzamento dei modi di esercizio della funzione politica, libera nella causa e nei fini e, quindi, sottratta a qualsivoglia forma diretta o indiretta di sindacato giurisdizionale.

In questo scenario, l'art. 338 c.p. è posto a presidio degli organi cui compete l'esercizio della funzione amministrativa. L'estraneità dei «*supremi organi decisionali dello Stato*» dall'ambito di previsione dell'art. 338 si giustifica, quindi, per l'ineludibile esigenza di evitare che una tutela penale onnicomprensiva della *funzione politica* si risolva paradossalmente nella negazione di quella «libertà dei fini» che ne costituisce il tratto identitario in qualsiasi forma di Stato.

Sotto altro profilo la difesa ha affrontato l'ulteriore questione della pretesa configurabilità della fattispecie contestata quando la condotta di minaccia attinga singoli componenti di un organo collegiale.

Viene in rilievo la modifica legislativa di cui all'art. 1, Legge 3 marzo 2017, n. 105 che ha ampliato la platea dei soggetti destinatari della minaccia ai «*singoli componenti*» dei diversi organi collegiali, indicati dall'art. 338 c.p.

Al riguardo si evidenzia che il primo giudice, a sostegno della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 338 c.p. in presenza di una condotta di minaccia rivolta a singoli componenti, ha ritenuto che si sia trattato di una modifica normativa priva di reale carattere innovativo, meramente «*ricognitiva di un'applicazione della norma incriminatrice già inveratasi nella prassi*».

Questa lettura non viene affatto condivisa dalla difesa secondo cui, dal tenore obiettivo della modifica, con l'inserimento dei «*singoli componenti*» degli organi collegiali, non

si può escludere di considerare la forza innovativa della modifica, invece erroneamente ritenuta di tipo additivo *irrilevante* secondo i primi giudici.

Se davvero il legislatore avesse inteso ampliare la fattispecie all'ipotesi della minaccia o violenza «usata» nei confronti del singolo componente, per turbarne o impedirne l'attività individuale, si dovrebbe assumere – per una stringente logica sistematica – che abbia inteso al contempo *abrogare in toto (o anche parzialmente) la fattispecie di cui all'art. 336 c.p.*, che pure sanziona le medesime condotte, se e in quanto rivolte a turbare o impedire l'attività del *singolo* pubblico ufficiale.

Sulla scorta delle argomentazioni fin qui sintetizzate, si chiede di annullare la sentenza impugnata perché il fatto non era previsto dalla legge come reato.

**TERZO MOTIVO – NULLITÀ DELL'IMPUGNATA SENTENZA EX ART. 604 C.P.P. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 521, 522 C.P. PER MANCATA CORRELAZIONE TRA I CAPI E I PUNTI DELLA SENTENZA E L'IMPUTAZIONE.**

Si muove dalla constatazione per cui Dell'Utri con la sentenza di primo grado è stato assolto dal reato di cui all'art. 338 c.p. «*per le condotte contestate come commesse nei confronti dei Governi precedenti a quello presieduto da Silvio Berlusconi*»; per contro la Corte di Assise ha riconosciuto la penale responsabilità dell'imputato per concorso nel reato di minaccia nei confronti del Governo presieduto da Silvio Berlusconi da maggio a dicembre 1994.

Secondo i giudici di primo grado, tale concorso si sarebbe articolato:

nella attuazione di «*(...) condotte idonee a provocare o rafforzare nei responsabili mafiosi l'intento di rinnovare ancora la minaccia questa volta nei confronti del Governo Berlusconi*»;

nello svolgimento della «*funzione di intermediario verso il capo del Governo Silvio Berlusconi*» nella trasmissione della «*implicita minaccia di ritorsioni*» prospettata da Vittorio Mangano.

Viene analizzato il contenuto del capo d'imputazione, per individuare con quali modalità, secondo la tesi accusatoria, Dell'Utri avrebbe contribuito, in concorso con

Giovanni Brusca e Leoluca Bagarella, alla minaccia al Governo presieduto da Silvio Berlusconi, ritenendo che tale imputazione si basi su quattro pilastri fondamentali: contesto temporale: ossia il periodo successivo all'insediamento del Governo Berlusconi, *ergo post* 11 maggio 1994; autori principali della minaccia nei confronti del Presidente Berlusconi: Giovanni Brusca e Leoluca Bagarella; intermediari ai quali Brusca e Bagarella richiedono di trasmettere il messaggio minatorio al Presidente Berlusconi: Vittorio Mangano e, poi, Marcello Dell'Utri; la minaccia è necessariamente esplicita.

Rispetto a questi punti la difesa ritiene che vi sia stata una sostanziale modifica dell'imputazione.

Anzitutto viene posto in rilievo che la Corte di Assise, accogliendo le argomentazioni della difesa, ha affermato che la formulazione della minaccia stragista da parte di Brusca e Bagarella e «*il primo viaggio di Vittorio Mangano a Milano dopo la richiesta di Brusca, il suo incontro (con) Dell'Utri ed il successivo rientro in Sicilia, sono avvenuti prima che si fosse insediato il Governo con la guida di Silvio Berlusconi nel successivo mese di maggio 1994*»; sulla base di tale considerazione, è stato ritenuto che l'ipotetica minaccia stragista di Brusca e Bagarella fosse penalmente irrilevante perché non potrebbe «*integrare il reato di cui all'art. 338 c.p., dal momento che non v'era ancora il Governo presieduto da Silvio Berlusconi (...) e la fattispecie di reato in questione punisce la minaccia formulata nei confronti del Corpo politico costituito e non di certo futuro ed eventuale*».

Tuttavia la difesa osserva che, anziché giungere ad una pronuncia di assoluzione, si è invece proceduto ad una narrazione dei fatti del tutto inedita e completamente distonica rispetto a quella cristallizzata nell'imputazione e poi prospettata dalla Procura nella requisitoria.

Questi i punti che la difesa individua:

Innanzitutto, rispetto al fatto contestato, nella sentenza impugnata muta il contesto temporale: prima dell'insediamento del Governo Berlusconi nel maggio 1994;



In secondo luogo e conseguentemente, autori principali della minaccia non sono, come prospettato nell'accusa, i capi dell'ala stragista di Cosa Nostra, Brusca e Bagarella, bensì diviene Vittorio Mangano (che invece secondo l'accusa aveva un ruolo del tutto marginale nella vicenda della trattativa) arrivando ad agire di propria iniziativa, ossia a prescindere da uno specifico incarico da parte di Brusca e Bagarella, recandosi da Dell'Utri per ricordare al medesimo e a Silvio Berlusconi la minaccia stragista che, sempre secondo la tesi dei giudici di prime cure, sarebbe stata trasmessa da Mangano prima dell'insediamento del Governo Berlusconi (precisamente nel marzo 1994).

Soprattutto per i giudici della Corte d'Assise, non c'è più la prospettazione della minaccia stragista al Governo Italiano.

Un'operazione giudicata di «*radicale trasformazione*» del contesto temporale, dei protagonisti (gli autori del reato), nonché dello “strumento” dell'illecito (la minaccia stragista contestata).

Ma la modifica attiene anche il contenuto del messaggio minatorio recapitato a Dell'Utri e, infine, al Presidente del Consiglio Berlusconi: nella sentenza scompare qualsiasi riferimento alle richieste per trasformarsi in una «*minaccia implicita*» o, addirittura, in una mera «*pressione*» o un «*tentativo di pressione*» con lo sfondo di vaghe «*possibili ritorsioni*».

Si fa riferimento ad alcuni passaggi della sentenza di primo grado.

Viene così rileva una radicale difformità del fatto contestato rispetto a quello giudicato; si sostiene che “*i giudici del primo grado raccontano una storia del tutto differente da quella teorizzata dalla pubblica accusa: un personaggio del tutto periferico nell'organigramma mafioso decide di porre in essere vaghe minacce implicite e dichiaratamente non prospetta la strategia stragista (il cuore della tesi accusatoria).*”.

Sulla scorta delle considerazioni fin sintetizzate si eccepisce il difetto di correlazione tra accusa e sentenza con grave pregiudizio per il diritto di difesa dell'imputato; per tali ragioni, alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione formatasi sul tema, si chiede una declaratoria di nullità della sentenza, per violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p.

**QUARTO MOTIVO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 192 CO. 1 E 2, 546 CO. 1 LETT. E) C.P.P. IN RELAZIONE ALLE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA CIRCA LA SUSSISTENZA DEL REATO DI CUI ALL’ART. 338 C.P.**

Si contesta il metodo dell’argomentazione ritenuto intriso di affermazioni puramente soggettive, argomentazioni giustificative congetturali e apodittiche e di proposizioni prive di logica dimostrativa.

Una motivazione basata su un’adesione fideistica ad una tesi in contrasto con il criterio della credibilità razionale come legittimazione del giudizio.

In questa ottica la difesa richiama alcuni brani sui contenuti dei presunti incontri tra Mangano e Dell’Utri e tra quest’ultimo e Berlusconi, così come richiama anche la parte della motivazione riferita alla prova del dolo (ossia i temi cruciali alla luce della contestazione).

Riguardo al primo punto, pur facendo notare che *“non risulta che sia stato dato specifico incarico a Mangano di ricordare la pregressa minaccia genericamente indirizzata alle istituzioni e, quindi, al Governo in carica e che Mangano, dunque, abbia effettivamente ricordato al suo interlocutore la minaccia medesima”*, si è egualmente ritenuto in sentenza che *“non può essere dubbio, che l’azione di Vittorio Mangano, su incarico di Bagarella e Brusca, indipendentemente dal tipo di approccio attuato nei confronti di Dell’Utri eventualmente anche ostentatamente amichevole (...) avesse, in sé, un’indiscutibile attitudine ad intimorire, oggettivamente percepibile da chiunque fosse a conoscenza dello spessore criminale del latore della richiesta e ancor più di coloro che rappresentava»*.

Sotto altro profilo si fa notare che, se la sentenza non sa specificare quale sia stato la natura dell’approccio di Mangano, si afferma egualmente *“nessuno può dubitare che questo sia stato inevitabilmente percepito dal proprio interlocutore quanto meno come una forma di pressione più o meno esplicita ma sicuramente esercitata sotto la minaccia di possibili ritorsioni come la storia e l’esperienza avevano sempre dimostrato anche più direttamente e specificatamente a quegli stessi interlocutori”*.

Analoghe osservazioni critiche sulla seconda questione riferita al contenuto dei colloqui tra Dell'Utri e Berlusconi sulla presunta minaccia stragista.

Premessa: *«non v'è e non può esservi prova diretta sull'inoltro della minaccia da Dell'Utri a Berlusconi (perché ovviamente soltanto l'uno o l'altro possono conoscere il contenuto dei loro colloqui) (...);»*; tuttavia *«vi sono (...) ragioni logico fattuali che conducono a non dubitare che Dell'Utri abbia effettivamente riferito a Berlusconi quanto di volta in volta emergeva dai suoi rapporti con l'associazione mafiosa “cosa nostra” mediati da Vittorio Mangano»*.

Ragioni legate al tipo di interlocuzioni che Dell'Utri aveva con Berlusconi *“anche riguardo al denaro da versare ai mafiosi ancora nello stesso periodo temporale (1994) nel quale incontrava Vittorio Mangano per le problematiche relative alle iniziative legislative oggetto dei suoi colloqui con il medesimo Mangano, così che non sembra possibile dubitare che Dell'Utri abbia informato Berlusconi anche di tali colloqui e, in conseguenza, della “pressione” o dei “tentativi di pressione”*

In sostanza la sentenza ha usato locuzioni che introducono affermazioni ipotetiche prive di riferimento ad elementi di fatto raccolti in istruttoria.

Lo stesso vale per gli asseriti colloqui tra Dell'Utri e Berlusconi.

Si reputano vaghe le *«ragioni logico fattuali»* che condurrebbero *«a non dubitare»* che la minaccia sia stata portata da Dell'Utri al Presidente del Consiglio Berlusconi, secondo una concatenazione ritenuta priva di ogni riferimento all'istruttoria: una *petitio principii*.

Proposizioni indimostrate a cui sono conseguite altre proposizioni ugualmente indimostrate:

*«così che non sembra possibile dubitare che Dell'Utri abbia informato Berlusconi anche di tali colloqui»;*

e *«in conseguenza»*, che abbia informato Berlusconi anche *«della “pressione” o dei “tentativi di pressione” che [...] erano inevitabilmente insiti negli approcci di Vittorio Mangano»*.

Eguali censure attengono alla motivazione dedicata al dolo.

Si ritiene che sia mancata la prova circa il fatto l'imputato Dell'Utri avesse percepito la minaccia come tale e si fosse rappresentato e avesse voluto trasmetterla, nell'interesse di Cosa Nostra, al rappresentante del Corpo politico, ma si è fatto riferimento a vicende del passato con richiami a suggestioni incapaci di dire alcunché sull'elemento soggettivo di quella minaccia a Silvio Berlusconi; una prova basata su valutazioni storiche: *“il ruolo complessivamente e storicamente svolto da Dell'Utri [...] della coscienza e volontà del predetto imputato di contribuire, con la propria condotta”* alla realizzazione del reato.

Viceversa, trattandosi di un reato a struttura bilaterale, la difesa sottolinea come occorra dimostrare che il soggetto stia dalla parte degli autori, si renda tramite del messaggio minatorio, condividendo la prospettiva aggressiva di coloro i quali rappresentano il male ingiusto e volendo tale prospettazione; viceversa nel caso di specie l'appellante si duole del fatto che si sia ritenuto possibile inferire il dolo rispetto a una condotta di minaccia contro il Presidente del Consiglio Berlusconi, nel secondo semestre del 1994, basando tale giudizio sulla precedente vicenda giudiziaria che ha coinvolto il Dell'Utri, con una condanna per concorso esterno fino al 1992.

Non solo si tratta di fatti radicalmente diversi, realizzati in contesti temporali diversi, ma proprio in quella vicenda giudiziaria – come più volte ribadito – lo stesso Dell'Utri è stato assolto per i fatti successivi al 1992.

**QUINTO MOTIVO - VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 192, 195 E 546, CO. 1, LETT. E) C.P.P., SOTTO IL PROFILO DELL'ERRONEA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA CHE HANNO RIFERITO DI FATTI RILEVANTI RISPETTO ALLA POSIZIONE DI MARCELLO DELL'UTRI.**

La difesa evidenzia che l'accertamento della ipotesi accusatoria si fonda esclusivamente sul contributo dichiarativo di alcuni testimoni e collaboratori di giustizia. A dispetto di una lunga attività istruttoria, durata quasi cinque anni nei quali sono stati raccolti innumerevoli contributi dichiarativi, le dichiarazioni ritenute

rilevanti dai giudici di prime cure rispetto alla posizione del Dell'Utri sono essenzialmente sette: Giovanni Brusca, Salvatore Cucuzza, Giusto di Natale, Vittorio Mangano (fonte primaria di molte dichiarazioni rese *de relato*), Antonino Giuffrè e Gaspare Spatuzza; solo cinque di questi soggetti sono stati sentiti in dibattimento, altri due (Mangano e Cucuzza) sono deceduti prima di rendere dichiarazioni in questo procedimento.

Riguardo ai criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia la difesa si duole del fatto che la Corte di Assise, formalmente dichiara di aderire ai principi elaborati in materia dalla giurisprudenza consolidata dalla Suprema Corte (sulla credibilità del dichiarante e l'attendibilità delle sue dichiarazioni e poi sulla necessità che le provalazioni accusatorie siano accompagnate da riscontri probatori esterni individualizzanti) salvo poi disattendere questi stessi principi.

Si contestata che i giudici di prime cure hanno del tutto omesso di considerare le peculiarità delle dichiarazioni accusatorie rese in questo processo: peculiarità dalle quali discende, secondo la giurisprudenza di legittimità, un particolare onere di «*attenzione e rigore*» in capo all'organo giudicante e ciò in quanto:

tutte le dichiarazioni ritenute rilevanti per la prova dei fatti addebitati al Dell'Utri hanno natura di prova indiretta o *de relato*;

molti collaboratori di giustizia hanno riferito di notizie asseritamene apprese da soggetti che, a loro volta, hanno assunto il ruolo di coimputati/imputati/indagati in procedimento connesso;

il più delle volte, si tratta di *de relato* non verificabili perché la fonte primaria è un imputato o un indagato in procedimento connesso che si è avvalso della facoltà di non rispondere (si pensi alle presunte informazioni ricevute da Bagarella) oppure si tratta di un soggetto che è deceduto senza aver mai reso dichiarazioni (si pensi per tutti a Vittorio Mangano);

in alcuni casi, come quello di Salvatore Cucuzza, le dichiarazioni sono state assunte fuori dal contraddittorio delle parti di questo processo;

la maggior parte dei collaboratori di giustizia sentiti nell'ambito di questo

procedimento erano stati ritenuti non credibili dalla Corte d'Appello di Palermo del 2010 nel procedimento relativo al concorso esterno in associazione mafiosa; sovraesposizione mediatica a cui sono stati sottoposti nel presente procedimento e nel precedente processo nei confronti del Dell'Utri per concorso esterno, con un conseguente rischio di reciproca influenza tra le dichiarazioni (rischio di circolarità della prova: si cita il caso di Brusca che – in sede di controesame – ha affermato che è sua consuetudine ascoltare le deposizioni rese nei vari processi sul sito internet di Radio Radicale).

Ciò premesso, nell'atto di gravame sono state analizzate quelle che vengono definite le aporie e le contraddizioni delle motivazioni in merito alla valutazione della credibilità e attendibilità dei collaboratori di giustizia che hanno reso dichiarazioni valorizzate dalla stessa sentenza a fondamento della condanna.

### **Giovanni Brusca.**

Vengono evidenziati diversi elementi critici della collaborazione di Brusca con specifico riferimento a quanto riferito su Dell'Utri: delle criticità tali da impedire, secondo la difesa, una valutazione positiva della veridicità del narrato.

Innanzitutto, dalle sentenze in atti emesse nei confronti del Dell'Utri nell'ambito del procedimento per concorso esterno, emerge come le dichiarazioni rese da Giovanni Brusca rispetto ai presunti rapporti tra Vittorio Mangano e Marcello Dell'Utri siano caratterizzate da un'evidente progressione accusatoria: Brusca ha fatto per la prima volta menzione dei presunti rapporti tra Mangano e Dell'Utri solo nel 2010, ovvero quattordici anni dopo l'inizio della sua collaborazione (maggio 1996).

Nel 2001, escusso dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento per concorso esterno nei confronti del Dell'Utri, non aveva fatto menzione di tali rapporti, ma, come si legge nella sentenza della Corte d'Appello, ha *«alzato pericolosamente il tiro molto in alto, alludendo pesantemente a contatti diretti tra Mangano e Berlusconi nel 1994 ed indiretti tra quest'ultimo ed amici del boss di Porta Nuova»* e sostenendo che *«lui stesso e Bagarella lo avevano incaricato di andare a contattarlo a Milano da dove il Mangano ritornava affermando di averlo ripetutamente fatto»*.

La spiegazione in ordine a questa progressione offerta dal collaboratore nel 2013, nel corso del suo esame dibattimentale nell'ambito del presente procedimento, viene ritenuta paradossale dall'appellante: Brusca ha, infatti, dichiarato di aver omesso, fino al 2010, qualsiasi riferimento a Dell'Utri per non generare «*polemiche*» legate alle proprie dichiarazioni in merito ai rapporti tra Cosa Nostra e esponenti politici.

Un atteggiamento non ritenuto plausibile, sempre dall'appellante, sulla scorta del fatto che per evitare «*polemiche*» Brusca avrebbe ritenuto di fare menzione di un rapporto diretto tra Mangano e Berlusconi, che al tempo della deposizione era Presidente del Consiglio, piuttosto che nominare Dell'Utri.

Una spiegazione anche incoerente rispetto a quanto affermato dal Brusca nel 2012 davanti alla Corte d'Appello di Palermo, nell'ambito del procedimento per concorso esterno: in quella sede, infatti, Brusca aveva spiegato di «*avere taciuto fino a quel momento sul conto di Dell'Utri in quanto non gli sembrava corretto accusare colui che in precedenza era stato disturbato per "cortesie, agganci politici ... prevalentemente processi ... processi o qualche legge"*»

Si ritiene possibile che Brusca - sentito in dibattimento due mesi dopo il deposito delle motivazioni della sopra citata sentenza - abbia cambiato la propria versione per cercare di accreditarsi innanzi alla Corte d'Assise.

Un'ulteriore conferma della non credibilità di Brusca la difesa la rinviene nella conversazione del 19 agosto 2010 tra il collaboratore e alcuni suoi familiari, intercettata nell'ambito del procedimento in cui Brusca era indagato per riciclaggio e acquisita agli atti del nostro procedimento.

Questa conversazione – per quanto ricca di “incomprensibili” e di termini dialettali che ne rendono ardua la comprensione – è stata valorizzata dalla sentenza di primo grado per confermare «*l'assenza di una volontà accusatoria e persecutoria nei confronti di Dell'Utri*»; per contro la difesa ritiene che, in specie da un passaggio dell'intercettazione – che il giudice di prime cure ha omesso di riportare – emerga invece la conferma dell'estraneità di Dell'Utri ai fatti contestati.

Viene così valorizzata, in chiave difensiva, una parte del dialogo nel quale Brusca escludeva categoricamente che Berlusconi e Dell'Utri abbiano avuto un ruolo nel «progetto», ovvero nel teorema giudiziario della Trattativa: «*IACHINO: a... a conclusione Berlusconi un c'entra nenti na tutti sti minchiati. GIOVANNI: ma quannu mai?!*».

### **Salvatore Cucuzza.**

Cucuzza è deceduto il 20 febbraio 2014 e, pertanto, all'udienza del 2 aprile 2015 sono stati acquisiti i verbali e le trascrizioni degli interrogatori resi il 7 e 21 maggio 1997, nonché dell'esame dibattimentale cui fu sottoposto il 14 aprile 1998 nel processo a carico di Dell'Utri c.d. "processo concorso esterno".

In merito a queste dichiarazioni l'appellante pone in luce che le stesse si caratterizzano per essere:

provenienti da un imputato in procedimento connesso;

*de relato* e non verificabili;

assunte fuori dal contraddittorio delle parti di questo processo.

Degli elementi che impongono, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla stessa difesa, una *particolare attenzione e prudenza*, secondo dei parametri che l'appellante ritiene che non siano stati rispettati nel caso di specie

Nella sentenza impugnata si sostiene, infatti, che il collaboratore sarebbe stato ritenuto «*intrinsecamente attendibile*» dalla Corte d'Appello di Palermo nel processo relativo al concorso esterno e che le sue dichiarazioni «*con l'esclusione della parte relativa al 1993-1994*», sarebbero state «*ampiamente riscontrate, per fondare l'affermazione di colpevolezza dell'imputato per il concorso nel reato di associazione mafiosa commesso sino al 1992*»; viceversa la difesa prospetta che le dichiarazioni di Cucuzza siano state ritenute attendibili dalle sentenze definitive pronunciate nei confronti del Dell'Utri solo nella parte in cui riscontravano le dichiarazioni dei testi Di Carlo e Galliano, in merito alla presenza di Vittorio Mangano ad Arcore e l'esistenza di pagamenti effettuati da Berlusconi a Cosa Nostra negli anni '70.



Insomma si pone in evidenza che Cucuzza è stato ritenuto attendibile soltanto quando riferisce di vicende risalenti a due decenni prima i fatti oggetto di questo processo; per contro sono inattendibili le dichiarazioni del collaboratore in merito alle vicende successive alla morte di Stefano Bontate (23 aprile 1981).

Più precisamente: i) sono state disattese le dichiarazioni di Cucuzza relative all'interruzione dei pagamenti da parte di Berlusconi in epoca successiva alla morte di Stefano Bontate, che risultano distoniche rispetto alle conclusioni raggiunte dalla Corte d'Appello di Palermo, che ha affermato la continuità dei pagamenti a Cosa Nostra dal 1974 al 1992; ii) sono state ritenute inattendibili e affette da «*insanabile contraddittorietà*» le dichiarazioni relative agli incontri tra Mangano e Dell'Utri nel periodo 1993-1994.

Rileva quindi la difesa che proprio le dichiarazioni sulle quali si fondano le conclusioni dei giudici di prime cure in ordine alla responsabilità del Dell'Utri sono state bollate come «*incomprensibili*» e viziate da una «*insanabile contraddittorietà*».

A conferma della contraddittorietà delle dichiarazioni di questo collaboratore, l'appellante prende, a mo' di esempio, il fatto che nel corso dell'interrogatorio del 7 maggio 1997, Cucuzza aveva riferito che Mangano si sarebbe vantato con lui di aver suggerito delle modifiche da inserire all'interno del Decreto Biondi; nello stesso interrogatorio, Cucuzza ha dichiarato che Mangano gli avrebbe altresì fatto intendere di essere stato coinvolto nell'alterazione del testo legislativo denunciata da Maroni.

Tuttavia questo stesso collaboratore, nel contraddittorio delle parti, ha sensibilmente modificato le dichiarazioni rese ai Pubblici Ministeri che l'avevano interrogato; in particolare, durante l'esame dibattimentale del 14 aprile 1998 nel procedimento per il concorso esterno – a distanza di meno di un anno dal precedente interrogatorio – ha negato di essere a conoscenza di dettagli relativi alle vicende riguardanti l'approvazione del Decreto Biondi: «*Mi aveva detto Mangano che c'è stato un tentativo, non so da chi, a fare in questo decreto, dopo la firma di Moroni, Maroni come si chiama, di modificare così nascostamente un articolo che ci doveva favorire*».

In definitiva le dichiarazioni di Salvatore Cucuzza devono ritenersi del tutto inattendibili.

### **Giusto Di Natale.**

L'appellante critica il fatto che la sentenza di primo grado abbia affermato la credibilità del Di Natale sulla base di rilievi del tutto generici non considerando il motivo per cui lo stesso, soggetto che non è mai stato formalmente affiliato a Cosa Nostra e che aveva appena “abbracciato” gli obiettivi del sodalizio, avrebbe dovuto essere messo a conoscenza di informazioni particolarmente sensibili per l'organizzazione.

Quanto all'attendibilità delle dichiarazioni, viene precisato che Di Natale ha riferito notizie che avrebbe appreso da Leoluca Bagarella e da Giuseppe Guastella, i quali a loro volta avevano riferito di informazioni apprese dal genero di Vittorio Mangano: un triplice *de relato* Mangano → suo genero → Guastella/Bagarella → Di Natale.

L'appellante rileva anche che nessuno dei protagonisti di questo “passaparola” è stato sentito in dibattimento; analogamente ci si duole del fatto che la sentenza abbia omissis ogni valutazione di attendibilità intrinseca di Di Natale in termini di costanza, coerenza e precisione del racconto.

L'unico elemento valorizzato è stato un presunto riscontro così tuttavia sostituendo il giudizio di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia con il richiamo a un riscontro esterno, invertendo quel percorso, segnato dalla giurisprudenza, secondo il quale *il riscontro estrinseco di attendibilità deve invece costituire oggetto di un momento valutativo logicamente successivo.*

Viene altresì richiamata la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione secondo la quale “*per il principio di frazionabilità della chiamata in correità (...) l'affermazione di responsabilità postula che a carico di ciascuno dei chiamati e per ciascuno degli episodi sia ravvisabile un elemento esterno di riscontro individualizzante, non potendo l'affidabilità delle dichiarazioni del chiamante (...) estendersi congetturalmente nei confronti di un altro chiamato o di un altro episodio sulla base di non consentite, reciproche, inferenze totalizzanti*».

In conclusione, la difesa ritiene che la Corte d'Assise abbia eluso, attraverso un'operazione non consentita dal codice di rito, la valutazione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni di Di Natale in merito ai contatti tra Mangano e Dell'Utri.

**Vittorio Mangano, fonte primaria delle testimonianze “*de relato*”.**

Vittorio Mangano è deceduto il 23 luglio 2000, senza aver reso dichiarazioni all'autorità giudiziaria: dunque, le dichiarazioni rese dai collaboratori, *de relato*, non sono verificabili compulsando direttamente la fonte primaria.

Una condizione che, secondo l'insegnamento univoco della giurisprudenza di legittimità, i giudici di prime cure avrebbero dovuto valutare con particolare «*attenzione e rigore*» secondo un approccio che la difesa lamenta che non sia stato rispettato; i resoconti offerti da Brusca, Monticciolo, Cucuzza e Di Natale sulle informazioni ricevute da Mangano non sono tra loro omogenee.

Innanzitutto, i racconti dei collaboratori di giustizia differiscono per il numero e la datazione degli incontri che Mangano avrebbe riferito loro di aver avuto con Dell'Utri; in secondo luogo non v'è convergenza in merito al luogo in cui tali incontri sarebbero avvenuti;

infine, differisce anche il resoconto del contenuto di questi presunti incontri con Dell'Utri.

La difesa si duole che la Corte di Assise non si sia nemmeno posta il dubbio di cercare una spiegazione alla disomogeneità dei racconti dei vari collaboratori, avendo proceduto invece ad un'operazione di “*cherry picking*” tra “*i diversi Mangano*”.

Viceversa si sostiene che la disomogeneità delle dichiarazioni possa trovare solo due spiegazioni: o i collaboratori di giustizia sono inattendibili (anche) rispetto a quanto affermano di aver appreso da Mangano, oppure quest'ultimo ha raccontato a ciascuno una versione diversa dei propri presunti contatti con il Dell'Utri.

L'ipotesi della millanteria o dell'enfatizzazione dei dati viene posta in rilievo e la si ritiene avvalorata dall'uniforme giudizio negativo sulla persona del Mangano per come

emerge dalle dichiarazioni di molti collaboratori di giustizia; Mangano, infatti, non godeva di alcuna considerazione da parte dei vertici dell'organizzazione.

Secondo Salvatore Cancemi, Totò Riina diffidava di Mangano in quanto quest'ultimo era stato storicamente vicino a Stefano Bontate e Mimmo Teresi, *leader* della fazione sconfitta dal Riina nella guerra di mafia del 1981-1982; anche Calogero Ganci, secondo quanto riportato nella sentenza della Corte d'Appello di Palermo, ha dichiarato che Mangano godeva di una pessima reputazione agli occhi di Riina a causa della sua inaffidabilità; ancora, Salvatore Cucuzza ha riferito che Mangano era considerato un personaggio di secondaria importanza all'interno di Cosa Nostra («*una mezza figura*») e che era «*tenuto buono*» da Brusca e Bagarella unicamente per i suoi presunti rapporti con Dell'Utri e Berlusconi.

Sempre al riguardo la difesa rievoca le dichiarazioni di Antonino Calvaruso, riportate nella sentenza della Corte d'Appello di Palermo del giugno 2010, il quale ha riferito che «*il Mangano era stato ritenuto utile dal Bagarella il quale (...) aveva revocato la condanna a morte del predetto perché ancora “serviva” (...)*»; dunque la condanna a morte di Mangano non era stata eseguita perché quest'ultimo poteva essere ancora utile e la sua utilità – aggiunge la difesa – risiedeva nei contatti che sosteneva di coltivare con Marcello Dell'Utri.

L'atto di gravame sottolinea altresì che molti collaboratori (Cucuzza, Calvaruso e Francesco La Marca) hanno dichiarato che Mangano non era una persona affidabile e che era solito esagerare e vantarsi delle proprie conoscenze.

Sulla scorta di tali indicazioni, la difesa ritiene probabile che il Mangano abbia potuto esagerare la frequenza e il contenuto dei propri presunti contatti con Dell'Utri per riacquisire un ruolo agli occhi del vertice del sodalizio criminale o più semplicemente per “salvarsi la pelle”.

In conclusione, l'appellante reputa che la Corte d'Assise di Palermo abbia omesso la valutazione delle dichiarazioni di Vittorio Mangano come riportate dai collaboratori, che, per le ragioni esposte, a giudizio della difesa devono ritenersi inattendibili.

### **Antonino Giuffré.**

La difesa si duole del fatto che la Corte di Assise si sia limitata a valutazioni generiche circa l'attendibilità del collaboratore Giuffré, omettendo un'analisi circa l'attendibilità delle dichiarazioni da lui rese, accogliendo acriticamente le conclusioni che sarebbero state raggiunte in «*altri processi*».

Una valutazione che, sempre secondo questo approccio, si pone in contrasto con il dato fondamentale rappresentato dal fatto che le dichiarazioni del collaboratore rispetto alla posizione del Dell'Utri erano state già ritenute inattendibili dalla Corte d'Appello di Palermo nell'ambito del processo a carico dell'ex Senatore Dell'Utri.

### **Gaspere Spatuzza.**

La difesa si duole che i giudici di primo grado abbiano ricondotto la valutazione di credibilità e attendibilità di Spatuzza su indebiti giudizi di carattere morale ed etico che non trovano cittadinanza nel giudizio penale, in specie un giudizio sul suo lungo periodo di maturazione conclusosi con il “*pentimento*”.

È mancata, invece, una valutazione sulla credibilità e le dichiarazioni del collaboratore sono state validate senza nemmeno saggiarne la consistenza, la coerenza e la precisione, facendo riferimento a caratteri morali e alle vicende esistenziali del collaboratore.

Ma le doglianze si estendono anche al fatto che sia stata “giustificata” la palese tardività delle dichiarazioni di Spatuzza a carico di Dell'Utri con argomenti infondati dal punto di vista fattuale e già smentiti dalla Suprema Corte.

### **SESTO MOTIVO – VIZIO DI MOTIVAZIONE E ASSENZA DI PROVA CIRCA LE PRESUNTE ASSICURAZIONI FORNITE DA MARCELLO DELL'UTRI A COSA NOSTRA DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE DEL 1994.**

Nella valutazione della penale responsabilità di Marcello Dell'Utri, la Corte d'Assise ha ritenuto di muovere dall'esame della nascita, nell'estate del 1993, del movimento autonomista “*Sicilia Libera*”, riconducibile a Leoluca Bagarella, e, soprattutto, dalla

presunta «*interlocuzione di “Cosa Nostra” con Marcello Dell’Utri in occasione delle elezioni politiche del 1994*».

Sul punto la difesa censura il fatto che non venga esplicitato cosa la Corte d’Assise intenda per “*interlocuzioni*”.

Ciò non di meno due dati sono ritenuti invece chiarissimi:

qualsiasi condotta realizzata da Marcello Dell’Utri nel corso della campagna elettorale del 1994 sarebbe certamente irrilevante rispetto al reato contestato (l’art. 338 c.p.) per l’assorbente rilievo che si tratterebbe comunque di fatti precedenti all’insediamento del Governo Berlusconi;

le già ricordate sentenze definitive hanno escluso «*l’assunzione di impegni e la presentazione di promesse*» nel corso della campagna elettorale del 1994 «*nei confronti di Cosa Nostra*» da parte di Marcello Dell’Utri

La difesa stigmatizza il rilievo dato dalla Corte di Assise alle presunte ed indeterminate «*interlocuzioni*» che Marcello Dell’Utri avrebbe avuto con esponenti di Cosa Nostra nel primo semestre del 1994: non può infatti avere alcuna logica l’affermazione per la quale tali condotte rappresenterebbero le «*premesse fattuali*» e l’«*antecedente*» della minaccia successivamente realizzata, per il tramite di Dell’Utri, nei confronti del Governo Berlusconi.

Tali conclusioni violano il giudicato della più volte citata sentenza irrevocabile della Corte d’Appello di Palermo del 29 giugno 2010.

La difesa torna, dunque, sulla violazione del giudicato in merito alle presunte assicurazioni di Marcello Dell’Utri ad esponenti di Cosa Nostra in occasione delle elezioni politiche del 1994.

Al riguardo si sottolinea che con la sentenza del processo sul concorso esterno si è affermato che «*sussistono in primo luogo gravi ed insanabili carenze probatorie proprio riguardo al preteso accordo intervenuto tra Marcello Dell’Utri e Vittorio Mangano del quale, al di là della sua non dimostrata effettiva sussistenza, sono rimasti comunque indefiniti, o non adeguatamente chiariti, i contenuti*» e ancora: «*non è stata acquisita prova certa, né concretamente apprezzabile, del preteso accordo politico-*

*mafioso stipulato tra cosa nostra e l'odierno imputato Marcello Dell'Utri. Non sussistono elementi idonei a comprovare se e quali impegni egli abbia assunto a favore dell'associazione mafiosa, stante la palese genericità delle dichiarazioni dei collaboranti riguardo ai contenuti del preteso patto».*

Quindi la Corte d'Appello di Palermo:

ha escluso, in modo irrevocabile, che Marcello Dell'Utri abbia preso impegni o offerto garanzie nei confronti della consorteria mafiosa in occasione delle elezioni del 1994; ha concluso, sempre in modo irrevocabile, che il sostegno elettorale di Cosa Nostra all'iniziativa politica di Berlusconi è stato spontaneo e dettato dalla condivisione delle posizioni ideologiche di Forza Italia, improntate a principi di massimo garantismo in campo giuridico e giudiziario.

Rispetto a questi elementi l'appellante afferma che la sentenza impugnata stravolge l'accertamento irrevocabile secondo un procedimento di "decostruzione" del giudicato e giungendo a conclusioni incompatibili.

In sintesi, la sentenza individua due "iniziative mafiose" finalizzate a contattare Marcello Dell'Utri in occasione delle elezioni politiche del marzo 1994:

la prima riferibile a Bernardo Provenzano, esponente della fazione moderata di Cosa Nostra che auspicava la cessazione della strategia stragista;

la seconda diretta dai fratelli Graviano, responsabili delle stragi del 1993 e sostenitori della linea favorevole alla prosecuzione dell'"attacco frontale" contro lo Stato.

Secondo il Collegio, all'esito di tali iniziative, facendo affidamento sulle "assicurazioni" ricevute da Dell'Utri, il sodalizio mafioso avrebbe deciso di appoggiare Forza Italia.

In ordine alla presunta "iniziativa" nei confronti di Marcello Dell'Utri da parte di Bernardo Provenzano che, come si legge nella sentenza impugnata, sarebbe stata finalizzata ad «iniziare una nuova fase di restaurazione dei rapporti con la politica e, quindi, per superare le stragi» la difesa rammenta che, sul punto, secondo i giudici di prime cure, sarebbero rilevanti le dichiarazioni rese da Antonino Giuffré e Stefano Lo Verso.

Per quanto riguarda Giuffré, la difesa ricorda che la Corte d'Appello di Palermo aveva già demolito l'attendibilità delle sue dichiarazioni sotto il profilo di *«una evidente e sospetta progressione accusatoria»* nella parte delle dichiarazioni che *«coinvolgono Marcello Dell'Utri»*.

Dunque una situazione processuale che l'appellante definisce *“paradossale”*, dal momento che le dichiarazioni di Giuffré ricevono interpretazioni diametralmente opposte:

per la Corte d'Appello di Palermo, che si pronuncia nel 2010, confermerebbero la spontaneità del sostegno a Forza Italia da parte di Cosa Nostra, che condivideva la linea garantista rappresentata da tale partito;

secondo la Corte d'Assise della stessa città, che giudica nel 2018, Giuffré avrebbe evidenziato che *«“cosa nostra” si era determinata in quel senso perché aveva ottenuto garanzie per mezzo di Marcello Dell'Utri, che consentivano ai capi dell'organizzazione di spendersi verso gli associati chiedendo loro di appoggiare il nuovo partito»*.

La Corte d'Appello di Palermo ha poi esaminato e ritenuto inattendibili le dichiarazioni del collaboratore sulle presunte *“garanzie”* che – secondo la sentenza impugnata – avrebbero *“orientato”* i voti di Cosa Nostra verso Forza Italia.

L'appellante fornisce una descrizione della progressione accusatoria del Giuffré richiamando quanto osservato nella sentenza irrevocabile *«per comprendere conclusivamente il livello assolutamente inconsistente di conoscenza del Giuffré riguardo alle cosiddette “garanzie” asseritamente pervenute a cosa nostra ...”* basate su *“mere supposizioni (“penso che la risposta è arrivata”)*”.

Si fa ancora osservare che la Corte d'Appello ha rilevato che: *«all'esito della rassegnata analisi di quegli approfonditi ed incalzanti interrogatori non può che concludersi che Antonino Giuffré, prima di deporre nel dibattimento del presente processo, non conosceva alcunché di concreto e processualmente apprezzabile che coinvolgesse l'appellante ...”*.



Analizzando anche le dichiarazioni «*radicalmente differenti*» rese in quel dibattimento dallo stesso Giuffré, la Corte d'Appello, esaminate le contraddittorie dichiarazioni, aveva quindi concluso che: «*i fatti radicalmente differenti riferiti solo al dibattimento da Antonino Giuffré non sono apprezzabili probatoriamente sotto il profilo della credibilità minando in radice l'attendibilità intrinseca del dichiarante*».

La difesa si duole del fatto che la Corte d'Assise abbia ignorato tali conclusioni della Corte d'Appello di Palermo, considerandole *tamquam non esset*.

Per di più viene censurato anche il percorso esegetico seguito in questo processo, sostenendo che Giuffré non ha mai parlato di contatti tra Dell'Utri e Provenzano, ma ha, caso mai, sostenuto, in maniera assai vaga, di contatti che il primo avrebbe avuto con i fratelli Graviano, senza tuttavia precisare quando e come questi entrarono in contatto e senza fare alcun riferimento al contenuto delle presunte interlocuzioni.

In conclusione, la testimonianza di Giuffré, come già sostenuto dalla Corte d'Appello del 2010, risulta per la difesa appellante estremamente generica, confusa e intrinsecamente contraddittoria e pertanto non attendibile.

Anche Stefano Lo Verso nella sua testimonianza è stato estremamente generico, limitandosi ad affermare di aver saputo da Provenzano che, nel corso della campagna elettorale che portò Forza Italia a vincere le elezioni del 1994, sarebbero intervenuti degli «*accordi*», senza essere in grado di specificarne il contenuto.

Ma oltre a questo elemento, la difesa evidenzia che le dichiarazioni di Giuffré e Lo Verso, che restano generiche, sono state espressamente smentite da Giuseppe Lipari, che ha riferito in dibattimento di aver intessuto per molti anni rapporti costanti con alcune importanti figure di Cosa Nostra, tra cui, in particolare, Totò Riina e Bernardo Provenzano.

Lipari nella sua deposizione ha riferito che Provenzano «*cercava*» un contatto politico, contatto che, peraltro, – secondo quanto riferito espressamente dal teste – il *boss*, nel 1996, non era ancora riuscito ad instaurare; a seguito di contestazione della difesa, il teste Lipari ha confermato che nel maggio 2000, quando incontrò per l'ultima volta

Provenzano, presso un'abitazione sita a Mezzojuso, quest'ultimo gli aveva confermato che: *«il nuovo Lima non si era trovato»*.

Per quanto riguarda, invece, le presunte garanzie da parte di Dell'Utri ai fratelli Graviano, la Corte d'Assise ha ritenuto determinanti le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza.

I giudici di primo grado hanno sostenuto in particolare che *«sotto il profilo temporale (...) un primo punto fermo della nuova strategia delineatasi in “cosa nostra” con la decisione di puntare sulla nuova forza politica affacciatasi nel panorama nazionale avvalendosi di Marcello Dell'Utri, si ricava dalle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza concernenti l'incontro che questi ebbe il 19 o il 20 gennaio 1994 a Roma con Giuseppe Graviano (...)»*, il quale *«ha riferito, infatti, che allorché in quell'occasione ebbe ad incontrare, presso il Bar Doney di Roma, Giuseppe Graviano, questi, con espressione felice, gli disse di aver ottenuto ciò che volevano grazie a “persone serie” subito indicate in Silvio Berlusconi e nel “compaesano” Dell'Utri che aveva fatto da intermediario e che, quindi, si erano “messi il paese nelle mani”»*.

Tuttavia ci si duole del fatto che, come per Giuffré, la Corte d'Assise non abbia ritenuto necessario prestare attenzione al giudizio estremamente negativo della Corte d'Appello di Palermo, nel precedente giudizio, sull'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie di Spatuzza nei confronti di Dell'Utri (e pedissequamente ripetute in questo processo).

La sentenza irrevocabile parla, infatti, di *«manifesta inconsistenza delle presunte conoscenze dello Spatuzza»* e di *«conseguente infondatezza di affermazioni che si rivelano invece mere congetture che come tali non possono e non devono avere ingresso in un processo penale»* concludendo, in maniera *tranchant*, che le dichiarazioni del collaboratore erano di *«esigua consistenza sotto il profilo della valenza probatoria»*.

In particolare, secondo la Corte d'Appello, *«Gaspare Spatuzza non ha in conclusione riferito altro che le poche parole che assume di avere sentito pronunciare a Giuseppe Graviano»* nel corso di un incontro avvenuto a Roma presso il bar Doney nel gennaio del 1994.

Stigmatizzando anche il grado di conoscenze acquisite dallo Spatuzza, la difesa evidenzia che la Corte di Appello ha poi censurato la manifesta tardività e contraddittorietà delle dichiarazioni del collaboratore.

Spatuzza, infatti, ha individuato, per la prima volta, nelle persone di Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi i soggetti attraverso cui Graviano avrebbe riferito di essersi messo il «*paese nelle mani*» solo il 16 giugno 2009, dunque, dopo quasi un anno dall'inizio della sua collaborazione (datato 26 giugno 2008).

Per di più il collaboratore aveva escluso in precedenza di essere stato informato da Graviano circa l'identità dei soggetti con il quale il boss era riuscito ad instaurare dei contatti. La Corte d'Appello di Palermo, preso atto dell'«*oggettivo e ingiustificato ritardo con cui i pochi fatti riferiti alla Corte erano stati dallo Spatuzza portati a conoscenza dell'A.G. nel corso delle indagini, ben oltre il termine dei 180 giorni che la legge sui collaboratori impone per riferire le notizie relative ai “fatti di maggiore gravità ed allarme sociale”*», ha formulato un «*giudizio sul dichiarante in termini decisamente negativi già sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca*».

Di fronte a queste considerazioni la difesa valuta «*incomprensibile*» come la Corte d'Assise possa aver raggiunto le proprie (diverse) conclusioni circa l'attendibilità del collaboratore.

Nel corso del suo esame dibattimentale Spatuzza ha confermato interamente le dichiarazioni rese nell'ambito del processo per concorso esterno; in particolare:

ha ribadito di non aver rivolto a Graviano alcuna domanda in merito al significato dell'espressione «*ci siamo messi il paese nelle mani*»;

non ha fatto alcun cenno ad incontri tra Graviano e Dell'Utri;

infine ha reso dichiarazioni del tutto generiche in merito al presunto ruolo svolto da Dell'Utri e Berlusconi in favore di Cosa Nostra.

Degli elementi dai quali l'appellante desume che il racconto del collaboratore, oltre che generico e contraddittorio, appaia anche del tutto inverosimile se si considera che appena pochi giorni dopo il presunto incontro al Bar Doney – precisamente il 27

gennaio 1994 – Giuseppe Graviano è stato arrestato a Milano assieme al fratello Filippo, iniziando entrambi a patire una lunga detenzione che dura ancora oggi.

Rispetto a questi elementi l'appellante si duole che i giudici di primo grado non abbiano motivato per superare le censure mosse dai giudici della Corte d'Appello di Palermo circa la genericità e contraddittorietà delle dichiarazioni di Spatuzza, sostenendo che sia stata elaborata una personale *“teoria giustificativa”* del silenzio del collaboratore in merito ai presunti contatti tra Graviano e Dell'Utri.

Invero è stato ritenuto *“plausibile che Spatuzza, che aveva maturato e manifestato già la propria intenzione di collaborare per la prima volta il 17 marzo 2008 quando ancora vi era in carica il precedente Governo, in quel frangente in cui ha, poi, iniziato a rendere le proprie dichiarazioni abbia avuto il forte timore che, riferendo quel fatto che coinvolgeva addirittura il Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, avrebbe subito gravi conseguenze riguardo al suo “status” di collaboratore con la Giustizia»*.

Una spiegazione, osserva la difesa, che contraddice espressamente quanto affermato dalla Suprema Corte nel processo sul concorso esterno, secondo cui: *«risulta dallo stesso ricorso del procuratore generale che sul tema dei rapporti di Dell'Utri con ambienti mafiosi vi fossero state da parte del collaboratore, esternazioni in epoche pregresse e che dunque il silenzio sulla specifica vicenda in esame [quella del bar Doney, N.d.A.] non sembra trovare logica spiegazione in questioni attinenti alla difficile credibilità del tema da esporre e al timore di ritorsioni che sarebbero comunque potute rilevare dalle già effettuate»*.

Insomma, ben prima del 16 giugno 2009, Spatuzza – privo dei presunti “timori” nei confronti del Presidente del Consiglio – aveva già reso dichiarazioni in merito a *«Dell'Utri, Berlusconi e delle possibili notizie riguardanti i possibili collegamenti con il sistema mafioso»*.

Ad ogni modo, le argomentazioni della Corte vengono ritenute infondate per due ragioni:

innanzitutto, nel momento in cui Spatuzza ha manifestato la volontà di collaborare (17 marzo 2008) non era *«ancora in carica il precedente Governo»*

(in secondo luogo, non si capisce quali «*gravi conseguenze riguardo al suo status di collaboratore*» potesse temere Spatuzza, considerato che, come rilevano gli stessi giudici di prime cure, quest'ultimo è stato ammesso al piano provvisorio di protezione solo nel luglio 2009.

In conclusione l'appellante ritiene ancora una volta insuperabili le valutazioni della Corte d'Appello del 2010 circa la genericità, tardività e contraddittorietà delle dichiarazioni rese da Spatuzza, che deve pertanto ritenersi inattendibile.

E queste censure non vengono modificate nemmeno sulla scorta delle trascrizioni delle conversazioni intercettate tra Giuseppe Graviano e Umberto Adinolfi, dalle quali, osserva sempre la difesa, non può trarsi una qualche conferma alla tesi della sentenza secondo cui Dell'Utri avrebbe offerto «assicurazioni» a Cosa Nostra nel corso della campagna elettorale del 1994.

Del resto è stata la stessa Corte d'Assise a riconoscere che le conversazioni intercettate risultano in larga misura incomprensibili e che «*(...) appaiono presentare, complessivamente, una limitatissima utilità ai fini della prova dei fatti rilevanti in questa sede*».

Ma la difesa rimarca che la genuinità delle conversazioni risulta irrimediabilmente compromessa dalla circostanza che Graviano sospettava di essere intercettato tanto che – come si legge nella sentenza – sono «*palesi [i] tentativi del Graviano di approfittare di eventuali ascolti indesiderati per proclamare la sua estraneità a fatti delittuosi*».

Ad ogni modo, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'Assise, l'appellante ritiene che non sia possibile dedurre alcun elemento circa «*l'esistenza delle assicurazioni che Dell'Utri e Berlusconi avevano dato a Graviano quando nel gennaio nel 1994 ebbe a manifestare particolare felicità a Spatuzza perché così si sarebbero "messi il paese nelle mani"*» da affermazioni generiche come quelle cristallizzate nei dialoghi ritenuti di interesse. Manca in questi colloqui qualsiasi riferimento a circostanze fattuali che permettano di dare un minimo di consistenza alle affermazioni di Graviano nei confronti di Berlusconi e Dell'Utri.

Un cenno ulteriore è stato riservato al contenuto della conversazione del 10 aprile 2016 tra Graviano e Adinolfi per la parte in cui Giuseppe Graviano riferiva che il fratello, Filippo Graviano, sentito innanzi alla Corte d'Appello di Palermo, aveva «*difeso a spada tratta*» il dott. Dell'Utri.

L'appellante assume che, muovendo da questa premessa, la Corte di Assise pretende di dedurre (distorcendo il contenuto dei dialoghi) la prova di presunti incontri tra i fratelli Graviano e Dell'Utri dall'affermazione di Giuseppe Graviano circa il fatto che il fratello Filippo, nell'ambito della sua deposizione nel procedimento relativo al concorso esterno, avrebbe «*difeso a spada tratta*» Dell'Utri.

Viceversa la difesa ritiene che nelle conversazioni captate vi sia solo una dichiarazione veritiera: Berlusconi e Dell'Utri non hanno mai avvantaggiato Cosa Nostra con provvedimenti legislativi.

**SETTIMO MOTIVO – IRRILEVANZA, ILLOGICITÀ E COMUNQUE MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA CIRCA LA FORMULAZIONE DELLA MINACCIA STRAGISTA DI LEOLUCA BAGARELLA E GIOVANNI BRUSCA NEI CONFRONTI DI SILVIO BERLUSCONI PRIMA DI MAGGIO 1994.**

La difesa muove dall'assunto per cui, all'esito dell'istruttoria, la Corte di Assise ha escluso che fosse stata dimostrata la formulazione di una minaccia da parte di Brusca e Bagarella dopo l'insediamento del Governo Berlusconi, ritenendo peraltro provato che i medesimi, prima dell'insediamento del Governo, avrebbero richiesto a Mangano di contattare Dell'Utri affinché quest'ultimo trasmettesse a Berlusconi – che all'epoca svolgeva esclusivamente attività imprenditoriali – il messaggio ricattatorio di Cosa Nostra (ossia, la minaccia di proseguire nelle stragi se non fossero stati concessi all'organizzazione benefici legislativi).

Per la stessa Corte di Assise si tratta pacificamente di circostanze di per sé penalmente irrilevanti “... *dal momento che non v'era ancora il Governo presieduto da Silvio Berlusconi (...) e la fattispecie di reato in questione punisce la minaccia formulata nei confronti del Corpo politico costituito e non di certo futuro ed eventuale*» (p. 4402).

La Corte, nondimeno, si è molto impegnata a ricostruire i presunti contatti, avvenuti in epoca precedente a maggio 1994, tra Brusca e Mangano, da un lato, e Mangano e Dell'Utri, dall'altro. Un tentativo, più o meno esplicito, di recuperare la minaccia formulata da Brusca, sebbene penalmente irrilevante perché realizzata prima dell'insediamento del Governo Berlusconi, per collegarla alla presunta minaccia implicita che Mangano, di sua iniziativa e a prescindere da un incarico di Brusca e Bagarella, avrebbe poi rinnovato a Dell'Utri e, quindi a Berlusconi, dopo il maggio 1994.

La difesa contesta, comunque, la coerenza e credibilità della “minaccia preventiva” formulando il seguente interrogativo: che senso avrebbe avuto, per i mafiosi, minacciare Berlusconi al tempo importante imprenditore, ma privo di cariche istituzionali o incarichi governativi?

Ma oltre che “fantasiosa” la tesi in questione viene ritenuta anche priva di qualsiasi appiglio nelle risultanze dibattimentali.

L'unico collaboratore che ha riferito della elaborazione e della trasmissione di un “messaggio ricattatorio” nei confronti di Silvio Berlusconi è da individuare in Brusca le cui dichiarazioni, osserva sempre la difesa, non hanno trovato alcun fondamento nelle risultanze investigative, né nelle intercettazioni delle conversazioni in carcere tra Riina e Lo Russo.

E le dichiarazioni del coimputato Brusca vengono ritenute ambigue, contraddittorie e non credibili.

Ambigue perché a leggere davvero (e per intero) il contributo dichiarativo di Brusca emerge, più che una minaccia che si sarebbe dovuta “portare” all'imprenditore Berlusconi, un messaggio da spendere sul piano politico.

Contraddittorie perché i riferimenti temporali offerti dal coimputato sono tra loro inconciliabili.

Non credibili perché Brusca racconta una storia cui è difficile dar razionalmente credito: egli, esponente di spicco di Cosa Nostra, sarebbe venuto a sapere per la prima

volta dei rapporti tra Mangano, Berlusconi e Dell'Utri dalla lettura di un articolo dell'Espresso ritrovato in una stalla a Partinico.

Muovendo dall'ambiguità della dichiarazione di Brusca la difesa, riportando e commentando alcuni brani delle dichiarazioni dello stesso Brusca, arriva alla conclusione secondo cui il contenuto del messaggio "consegnato" da Brusca a Mangano è sensibilmente diverso da quanto ritenuto nella sentenza di primo grado: più che una minaccia, sembrerebbe emergere la volontà di Cosa Nostra di fornire informazioni per un «*fine politico*» da utilizzare contro la sinistra («*quindi li può usare politicamente contro se gli serve perché la Sinistra sapeva*»).

Ma oltre a questa ambiguità, si evidenzia che dalla deposizione del collaboratore emerge chiaramente come il messaggio ricattatorio, nelle intenzioni di Brusca, era diretto innanzitutto a Dell'Utri «*l'obiettivo era Marcello Dell'Utri però il punto finale era Silvio Berlusconi*»; sicché, volendo ammettere che la minaccia ci sia stata, secondo Brusca, Dell'Utri ne sarebbe stato la vittima. Dalla lettura integrale della dichiarazione di Brusca, emergano molti dubbi sul contenuto "minaccioso" del messaggio e sul destinatario del medesimo.

Una deposizione che viene ritenuta dall'appellante contraddittoria (e quindi inattendibile) anche rispetto alla collocazione temporale dell'iniziativa di Leoluca Bagarella e Giovanni Brusca.

Brusca ha, infatti, sostenuto di aver chiesto a Mangano di contattare Dell'Utri, dopo aver appreso dei risalenti rapporti tra questi ultimi e Silvio Berlusconi dalla lettura di un articolo dell'Espresso, settimanale che lui stesso aveva acquistato («*me lo avevo comprato io*») e che poi aveva ritrovato, per «*coincidenza*», sul tavolo di una stalla a Partinico. Ha affermato di aver ricevuto da Mangano una risposta, dopo dieci/quindici giorni dal loro primo incontro, e di aver donato a Mangano in quell'occasione della carne proveniente da un furto di vitelli avvenuto nel frattempo a Partinico.

Sulla scorta di queste due indicazioni si è ritenuto da parte della Procura di individuare la rivista che Brusca aveva trovato nella stalla di Partinico in quella dell'aprile del 1994



ed il furto di vitelli, di cui pure ha riferito Brusca, quello commesso nella nottata tra il 7 e l'8 ottobre 1993.

In merito si contestata la contraddizione dei dati.

E la difesa si duole anche del fatto che la sentenza di primo grado ha ritenuto che l'articolo dell'Espresso, da cui Brusca avrebbe appreso dell'esistenza di rapporti tra Mangano e Dell'Utri, non potesse essere, come sostenuto dalla Procura, quello pubblicato nell'aprile 1994, sostenendo che «*appare più coerente datare l'incontro di quest'ultimo [Brusca] con Mangano almeno al marzo 1994 quando furono pubblicati i primi due articoli sui rapporti Mangano, Dell'Utri e Berlusconi*».

I giudici hanno in particolare sostenuto che la collocazione del primo incontro tra Brusca e Mangano nel marzo 1994 non sarebbe preclusa neppure dal fatto che, secondo quanto emerso dagli accertamenti della DIA, la carne che Brusca avrebbe riferito di aver donato a Mangano al suo ritorno da Milano era stata rubata nell'ottobre del 1993 sostenendo che tale carne, proveniente da un furto dei vitelli, era stata “conservata” per oltre sei mesi prima di essere regalata nei termini detti.

Una ricostruzione che viene censurata apertamente ritenendo incredibile che Brusca, capo dell'ala stragista di Cosa Nostra, si sia premurato di «conservare» (chissà dove e come) per oltre sei mesi della carne in vista di un regalo a Mangano.

Ma in riferimento alle dichiarazioni del Brusca la difesa lamenta l'assenza di riscontri non giudicando tali quelli valorizzati nella sentenza di primo grado definiti «*riscontri investigativi riferiti dai testi Bonferraro e Galletta (...) riguardo ai rapporti ed agli incontri accertati o quantomeno programmati sino al novembre 1993 tra Dell'Utri e Mangano*».

In merito, oltre a rilevare che secondo i giudici di prime cure il presunto incontro tra Dell'Utri e Mangano sarebbe avvenuto nel marzo 1994 (e non a novembre 1993 come inizialmente prospettato), si fa anche osservare che i dati contenuti sui famosi “*bloc-notes*”, richiamati nella sentenza a dimostrazione dei presunti incontri tra Dell'Utri e Mangano nel novembre 1993, contengono degli elementi di imprecisione.

Il teste Bonferraro non ha riferito di una attività investigativa diretta ma si è limitato ad una presa d'atto del contenuto della sentenza del Tribunale di Palermo del 2004, tuttavia successivamente riformata con la pronuncia della Corte d'Appello del 29 giugno 2010, confermata sul punto dalla Suprema Corte nel 2012; in sostanza si stigmatizza il fatto che la valutazione sia stata basata su un dato, incontro nel novembre del 1993 tra Mangano e Dell'Utri, che la citata sentenza di secondo grado ha escluso sostenendo che l'annotazione riportata al 2 novembre “... *non può essere in alcun modo indicativa di un incontro verificatosi tra l'imputato ed il Mangano essendo incontestabile che l'uso dell'imperfetto (“era a MI”) provi piuttosto un tentativo di contatto con l'imputato non andato a buon fine*».

Analoghe osservazioni critiche vengono riservate alle altre annotazioni così da far ritenere “sorprendente” il fatto che la Corte d'Assise – nonostante i rilievi della difesa – abbia sostenuto nella sentenza impugnata che dai *bloc notes* risultasse la conferma in ordine «*ai rapporti ed agli incontri accertati o quantomeno programmati sino al novembre 1993 tra Dell'Utri e Mangano*».

Si stigmatizza anche il fatto che si siano dedotti elementi di conferma alle dichiarazioni di Brusca dagli accertamenti eseguiti dalla DIA in merito all'esistenza di «*interessi*» di Mangano e «*dei suoi familiari in più imprese di pulizia e facchinaggio che all'epoca avevano rapporti con società facenti capo a Silvio Berlusconi*», valorizzando una circostanza ritenuta irrilevante dalla difesa rispetto alla prova dei presunti incontri tra Mangano e Dell'Utri nel marzo 1993 dal momento che, come ha chiarito lo stesso Bonferraro in dibattimento, tali rapporti tra Mangano e i suoi familiari con i titolari di imprese di pulizia legate a Fininvest sono stati accertati a partire dal 1995.

Se, secondo questa ricostruzione difensiva, gli accertamenti di polizia non consegnano nessun riscontro, nessuna conferma alle dichiarazioni del Brusca può trarsi neppure dalle dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia.

**Francesco La Marca**, come rilevato dalla stessa sentenza, non ha saputo precisare “*con chi si fosse incontrato Mangano quando si recava a Milano*” precisando, inoltre, che i viaggi a Milano erano finalizzati a ottenere benefici per Cosa Nostra;

**Giusto Di Natale**, ha riferito di aver appreso da Guastella – in presenza di Bagarella – che Mangano avrebbe «parlato» con Dell’Utri («diceva che aveva parlato con *Marcello Dell’Utri*»); peraltro, il collaboratore è stato chiaro nel ricondurre tale interlocuzione nell’ambito di un interessamento di Mangano, per conto dell’organizzazione mafiosa, ad ottenere degli interventi legislativi in materia di collaborazione e testimonianza *ex art. 192 c.p.p.* e non ha mai fatto alcun riferimento a minacce trasmesse da Cosa Nostra;

**Salvatore Cuccuzza**, ha riferito di aver appreso di incontri tra Mangano e Dell’Utri avvenuti nel giugno del 1994, ma non emerge alcun riscontro alla formulazione di una minaccia da parte di Brusca e Bagarella e della trasmissione di questa minaccia, tramite Mangano, al dott. Dell’Utri;

**Giuseppe Monticciolo**, ha riferito di presunti incontri tra Brusca, Bagarella e Mangano, precisando tuttavia di non aver mai partecipato di persona e, quindi, di non avere una conoscenza diretta circa il loro contenuto; secondo la difesa, quindi, si è limitato a riferire di una propria «*deduzione*» e cioè che Mangano si recasse a Milano in ragione del fatto che – negli anni settanta (vent’anni prima) – aveva lavorato ad Arcore da Berlusconi.

La difesa ritiene del tutto infondata l’affermazione della Corte d’Assise secondo cui alcune conversazioni intercettate nel carcere di Opera tra Totò Riina e Alberto Lorusso «*comprovano definitivamente l’iniziativa intrapresa da Brusca e Bagarella per contattare, attraverso Vittorio Mangano e Marcello Dell’Utri, Silvio Berlusconi*».

Innanzitutto, secondo la sentenza, le parole di Riina, intercettate il 22 agosto 2013, dimostrerebbero che «*dopo l’arresto di Riina, Brusca e Leoluca Bagarella cercarono, appunto, di contattare Berlusconi tramite Dell’Utri e Vittorio Mangano*» e che «*Vittorio Mangano ebbe effettivamente a parlare con Dell’Utri*».

Vengono a tal fine prese in disamina le conversazioni del 22 agosto 2013 e del 20 settembre 2013 per concludere che nelle stesse non emerga prova della formulazione di minacce ma, al più, il fatto che Brusca aveva intenzione di instaurare un contatto

con Berlusconi tramite Mangano; una vicenda nella quale Riina non sapeva se fosse coinvolto Dell'Utri "forse", l'intermediario di questi presunti incontri sarebbe stato lui. Si fa peraltro notare che Riina, non solo non parlava dell'effettiva realizzazione di questi presunti incontri con Berlusconi e Dell'Utri, ma ribadiva, semmai, di non essere a conoscenza dei motivi per cui Brusca avrebbe voluto parlare con Dell'Utri e, in ogni caso, non faceva mai riferimento alla trasmissione di minacce da parte di Cosa Nostra. Analoghe considerazioni per la conversazione del 29 settembre 2013; anche in questo colloquio Riina sembrava parlare della volontà di Brusca e Bagarella di instaurare un contatto con Dell'Utri («... *Giuvanni ... u paesanu miu dà ... Sangiusipparu ... e me cugnatu circavunu a Dell'Utri ..*») e non della effettiva realizzazione di un incontro. Anche in questo caso, Riina non si capacitava delle ragioni per cui Brusca e Bagarella avrebbero voluto avvicinare proprio Dell'Utri («*ma chi c'havuno a diri a Dell'Utri? picchè me cugnatu .. certi cosi (inc.)*»), a addirittura chiamando il cognato «*stravacanti*» per aver assecondato Brusca nel cercare di incontrare Dell'Utri («... *ma chi ci va fari ... ma chi ci camini cu Giuvanni a cercari a Dell'Utri?*»).

In definitiva l'appellante reputa che dalle parole di Riina non si ottenga alcuna conferma della formulazione di un messaggio ricattatorio da parte di Brusca né della sua "consegna" a Mangano e successiva trasmissione a Dell'Utri.

**OTTAVO MOTIVO – VIZIO DI MOTIVAZIONE E ASSENZA DI PROVA IN MERITO ALLA FORMULAZIONE DI UNA MINACCIA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SILVIO BERLUSCONI.**

La difesa rileva che nella sentenza di primo grado difetti la prova di una "minaccia stragista" da parte di Cosa Nostra tale da integrare la fattispecie di reato. Sono gli stessi giudici di prime cure ad escludere che Mangano abbia portato la "minaccia stragista" a Dell'Utri dopo il maggio 1994: «*non risulta che [...], abbia effettivamente ricordato al suo interlocutore la minaccia medesima*».

Rimarrebbe un simulacro della “minaccia” (non più stragista, ormai sbiadita e persino implicita) compare nelle motivazioni della Corte d’Assise attraverso argomentazioni ritenute dall’appellante puramente soggettive.

Ribadendo le considerazioni in punto di fatto in precedenza illustrate a tal proposito, la difesa articola alcune considerazioni in punto di diritto circa la erronea interpretazione giuridica in assenza di un comportamento minatorio che sia estrinsecato all’esterno.

Si contestata l’ipotesi che Mangano, per il solo fatto di incontrare Dell’Utri, fosse portatore di una minaccia, come tale qualificabile, a prescindere da ogni verifica circa la natura della condotta che quest’ultimo ha posto in essere (*«indipendentemente dal tipo di approccio attuato»; «quale che sia stata la natura dell’approccio di Mangano»*).

Si sottolinea che la minaccia, anche “implicita”, non è tale senza la verifica di un *«un minimum di comportamento minatorio»* Si finisce per perde, nelle motivazioni della Corte d’Assise, qualsiasi riferimento alla c.d. “*minaccia stragista*” (necessariamente esplicita!) che, secondo il capo d’imputazione, sarebbe stata esercitata da Brusca e Bagarella per il tramite di Mangano e Dell’Utri (ossia la concessione da parte del Governo di benefici legislativi come *«condizione ineludibile»* per porre fine alla *«strategia di violento attacco frontale allo stato»*).

Finisce inevitabilmente con lo svanire anche il ruolo di intermediario di Dell’Utri.

Ma ciò che la difesa sottolinea con forza è che la Corte non fa riferimento ad alcuna *«manifestazione esterna»* attraverso cui si sarebbe estrinsecata la presunta minaccia implicita di Vittorio Mangano, in palese violazione dei principi giuridici fondamentali in tema di “minaccia”.

Anche quando si parla di minaccia c.d. implicita, non può mai mancare *«un minimum di comportamento minatorio»*, che deve essere oggetto di prova, attraverso riscontri oggettivi, in sede processuale; e ciò vale anche nel caso di minaccia realizzata in un contesto mafioso.

Nel caso di specie all'esito dell'istruttoria è risultato impossibile verificare il contenuto degli incontri tra Mangano e Dell'Utri e, conseguentemente, il contenuto della condotta che Mangano avrebbe realizzato, potendo trattarsi – come si legge nella sentenza – di un «*messaggio recapitato o la sollecitazione o anche soltanto la richiesta di notizie da parte di Vittorio Mangano*».

Persino l'apparente (e unico) “pilastro” valorizzato in sentenza, Salvatore Cucuzza, esclude qualsivoglia minaccia.

Si sottolinea che il dato da provare non sono meri “incontri”, ma colloqui aventi ad oggetto proprio una minaccia da portare ai vertici dello Stato; cioè i temi che sarebbero stati discussi tra Mangano e Dell'Utri, prima, e tra quest'ultimo e Silvio Berlusconi, poi.

Il problema è che tale accertamento riguarda fatti inaccessibili, in questo processo, alla conoscenza diretta.

**Giovanni Brusca** ha riferito di incontri avuti con Mangano quando Berlusconi non era Presidente del Consiglio.

**Vittorio Mangano**, altro attore della “filiera” della minaccia, è a suo tempo deceduto senza mai rilasciare dichiarazioni sul tema all'autorità giudiziaria.

**Silvio Berlusconi**, invece, la presunta vittima del reato, non è stato citato dalla Procura né la Corte di Assise ha ritenuto di procedere alla sua escussione ai sensi dell'art. 507 c.p.p..

**Salvatore Cucuzza**, è l'unico che, secondo la Corte, avrebbe parlato di “incontri” (attenzione: non della minaccia) di Mangano con Dell'Utri dopo l'insediamento del Governo Berlusconi.

Tuttavia la difesa fa notare che Cucuzza, deceduto prima di deporre in questo procedimento, è stato dichiarato inattendibile dalle sentenze passate in giudicato proprio con riferimento alle dichiarazioni rese circa i presunti incontri tra Mangano e Dell'Utri dopo l'insediamento del Governo Berlusconi: i giudizi della Corte d'Appello del 2010 sono atti lapidari «*incomprensibile*» la sua ricostruzione è viziata da «*insanabile contraddittorietà*».

Per di più le dichiarazioni di Cucuzza sono difformi da quelle di Brusca, che, secondo la ricostruzione dei giudici di prime cure, sarebbe il “mandante” della minaccia stragista: Brusca ha affermato di essere a conoscenza di un solo incontro tra Mangano e Dell’Utri che, secondo i giudici di prime cure, sarebbe avvenuto «*almeno a marzo 1994*»; Cucuzza, invece, sempre secondo la Corte d’Assise, avrebbe riferito di due incontri tra Dell’Utri e Mangano che nella sentenza impugnata vengono collocati dopo l’insediamento del Governo Berlusconi.

In ogni caso nelle dichiarazioni di Cucuzza la parola “minaccia” (o “pressioni” o “tentativi di pressione”) non compare mai; anzi, il contrario: come emerge tra le righe della motivazione della sentenza, il racconto del collaboratore descrive una situazione del tutto diversa.

Ma la difesa evidenzia i punti critici della decisione impugnata che sottendono l’assenza di conoscenze su questioni essenziali (“*la Corte in qualche modo “sa di non sapere”*”):

- quale sia stato il tipo di approccio attuato dal Mangano;
- l’approccio di Mangano viene desunto in base a ciò che “*la storia e l’esperienza avevano sempre dimostrato*”;
- la Corte di Assise non è in grado di accertare il contenuto dei presunti colloqui tra Mangano e Dell’Utri, ma procede per congetture e analogie.

#### **NONO MOTIVO – VIZIO DI MOTIVAZIONE E ASSENZA DI PROVA IN MERITO ALLA VERIFICAZIONE DI INCONTRI TRA VITTORIO MANGANO E MARCELLO DELL’UTRI NEL 1994.**

La difesa sostiene l’assenza di prova degli incontri tra Vittorio Mangano e Marcello Dell’Utri dopo l’insediamento del Governo di Silvio Berlusconi.

Si ipotizzano, nella sentenza, due incontri: il primo tra giugno e luglio 1994 ed il secondo nel dicembre 1994 la fonte è individuata in Salvatore Cucuzza, già ritenuto inattendibile.

La Corte d'Assise ha ritenuto di poter superare tale valutazione d'inattendibilità perché sarebbe possibile dedurre l'effettiva verifica di un primo incontro, tra giugno e luglio 1994, dal riferimento fatto da Cucuzza, sulla base di quanto appreso da Mangano, ad *«una piccola modifica che riguardava gli arresti per il reato di associazione mafiosa»*, che sarebbe poi stata effettivamente inserita nel c.d. Decreto Biondi emanato il 14 luglio 1994, in quanto tale modifica non sarebbe stata *«mai pubblicizzata e, anche per la sua tecnicità, non [era] ricavabile dalla lettura dei giornali»*, ma poteva essere stata appresa solo attraverso la *«fonte»* indicata dallo stesso Mangano in Marcello Dell'Utri; analogamente, la realizzazione di un secondo presunto incontro a dicembre 1994, sarebbe deducibile dalla notizia che Cucuzza riferisce di avere appreso da Mangano, che a sua volta affermò di essere stato informato da Dell'Utri, secondo cui *«nel successivo mese di gennaio sarebbe stato approvato un pacchetto di riforme legislative comprendente alcuni interventi attesi anche dai mafiosi»*.

Tuttavia Salvatore Cucuzza, in sede dibattimentale il 14 aprile 1998, nel processo per concorso esterno, nell'unico esame reso nel contraddittorio, ha negato in modo reiterato gli incontri tra Marcello Dell'Utri e Vittorio Mangano dopo giugno del 1994: Cucuzza ha riferito più volte di non essere a conoscenza di tali incontri successivamente alla sua stessa scarcerazione, avvenuta il 29 giugno 1994.

Al fine di superare l'interpretazione della Corte di Assise, secondo cui il Cucuzza avrebbe invece confermato tali incontri, la difesa richiama le dichiarazioni di Giovanni Brusca, colui che, secondo la sentenza, avrebbe deciso, insieme a Bagarella, di inviare Mangano da Dell'Utri; ebbene Brusca ha riferito di un solo incontro tra Mangano e Dell'Utri che, secondo i giudici di prime cure, sarebbe avvenuto nel marzo 1994 a Milano, e non ha fatto riferimento ad incontri a Como e non ha fatto alcun riferimento alle vicende relative all'emanazione del c.d. Decreto Biondi e a presunti provvedimenti del Governo in favore di Cosa Nostra.

Del resto si fa anche notare che, passando in rassegna le dichiarazioni di tutti i collaboratori escussi nel presente procedimento, nessuno ha mai fatto neanche un



cenno a presunti incontri tra Mangano e Dell’Utri a Como né alla vicenda relativa all’approvazione del Decreto Biondi o a iniziative legislative successive in materia di misure cautelari per la criminalità organizzata di stampo mafioso.

Vengono a tal fine prese in rassegna le dichiarazioni di Giusto di Natale, Pasquale Di Filippo e Tullio Cannella, citati nella stessa Corte d’Assise a conferma della deposizione di Cucuzza.

L’assenza di riscontri alle dichiarazioni di Salvatore Cucuzza negli accertamenti della DIA di Palermo viene ricavata dal fatto che non sono state effettuate verifiche circa la presenza di Mangano a Como né è stata acquisita alcuna evidenza documentale per provare, come riferito da Cucuzza, la disponibilità di Mangano di un ufficio a Como né sono state effettuate indagini per identificare l’imprenditore che – sempre secondo quanto riferito da questo collaboratore – avrebbe concesso a Mangano la disponibilità di tale ufficio.

Per contro, l’Ufficiale della DIA di Palermo, Salvatore Zummo, ha escluso l’esistenza di documenti che confermino che Dell’Utri – come riferito da Mangano a Cucuzza – abbia effettuato viaggi in elicottero verso la propria residenza di Como.

In conclusione, si ritiene, che all’esito dell’istruttoria, non sia emerso alcun elemento in grado di confermare il racconto di Cucuzza (o meglio le parole del collaboratore, così come interpretate creativamente dalla Corte d’Assise).

Per i giudici di prime cure, come accennato, il riferimento fatto da Cucuzza, sulla base di quello che gli avrebbe riferito Mangano, ad una modifica che riguardava «*l’arresto sul 416-bis*» costituirebbe uno “*straordinario riscontro*”.

In estrema sintesi:

tale «*“piccola modifica”*» sarebbe da identificarsi con una modifica dell’art. 275 comma 3 c.p.p. «*effettivamente riscontrat[a] tra le pieghe nascoste (...) del decreto 14 luglio 1994 n. 440*» (p. 4382) attraverso cui «*si eliminava la presunzione (pressoché insuperabile) di sussistenza delle esigenze cautelari comportanti l’applicazione della custodia cautelare in carcere per gli indagati per mafia e, di fatto, si consentiva a questi ultimi di accedere molto più facilmente agli arresti domiciliari fino ad allora*

*sostanzialmente loro preclusi»;*

tale modifica non sarebbe stata mai *«pubblicizzata»* e sarebbe stata *«anche per la sua tecnicità, (...) non ricavabile dalla lettura dei giornali»;*

dunque, Mangano poteva avere appreso tale informazione solo da Dell'Utri nel corso di un incontro avvenuto tra giugno e luglio 1994, prima dell'emanazione del decreto c.d. Biondi.

Ad avviso della difesa le cose stanno in maniera molto diversa.

Ricostruendo la scansione cronologica degli eventi, si fa presente che la questione relativa all'emanazione del Decreto Biondi ha avuto una larghissima eco sia a livello politico che mediatico: il pool di Milano chiese di essere assegnato a nuovo incarico, il ministro Maroni rilasciò una dichiarazione pubblica affermando che il decreto conteneva una norma che avrebbe reso più difficile il contrasto alla criminalità organizzata.

Nel corso degli interrogatori resi alla DIA di Firenze nel 1997, Cucuzza aveva riferito di non ricordare il contenuto della modifica apportata di nascosto al testo legislativo (*«adesso non la ricordo bene (...) c'era qualcosa di cambiato»*); solo un anno più tardi, nel corso dell'esame dibattimentale nel processo per concorso esterno, il collaboratore ha riferito di una presunta *«piccola modifica all'arresto per il 416-bis»*.

Ma soprattutto si pone in evidenza che Cucuzza aveva fatto riferimento a notizie apprese dal giornale (*“perché per me non è una novità, perché l'ho letto sul giornale il perché non è passato, Maroni non l'ha firmato, l'ha firmato, è stato ingannato oppure no.”*).

Insomma, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d'Assise, è ben possibile che Cucuzza non abbia ricevuto alcuna notizia da Mangano, ma si sia limitato a riferire *ex post* – in maniera peraltro confusa, generica, atecnica – quello che aveva appreso dai giornali o dalla televisione e cioè la *«polemica»* innescata da Maroni e la mancata *«approvazione del decreto»*, “condendo” il tutto con le proprie personali considerazioni.

Del resto nessun altro collaboratore (nemmeno Brusca) ha mai fatto riferimento a notizie ricevute da Mangano circa la vicenda relativa al Decreto Biondi né a viaggi di Mangano a Como per incontrare Dell'Utri.

Ma sul Decreto Biondi la difesa precisa che lo stesso non eliminava neppure la presunzione assoluta d'adeguatezza della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416 bis.

Riportando il testo del Decreto, si fa notare che per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. restava ferma la presunzione assoluta di adeguatezza della misura cautelare in carcere («è applicata la custodia cautelare in carcere»); dunque nessuna modifica alla legislazione vigente in materia di misure cautelari per i reati di criminalità organizzata di stampo mafioso.

Nel decreto si prevedeva esclusivamente l'abolizione – per tutti i reati e non solo quelli di criminalità organizzata – della presunzione relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari introducendo l'obbligo per il giudice di verificare l'esistenza in concreto dell'esigenza cautelare (e in caso positivo di applicare, come si è detto, automaticamente la custodia cautelare in carcere).

Il secondo presunto incontro tra Mangano e Dell'Utri a dicembre 1994.

Si legge nella sentenza che Cucuzza avrebbe riferito *«anche di un secondo episodio, questa volta verificatosi nel dicembre 1994, relativo ad altro viaggio effettuato da Mangano a Milano»* (si tratta di un refuso della Corte perché il collaboratore, come emerge chiaramente dai passaggi delle sue deposizioni richiamati nella sentenza, fa sempre riferimento a Como) *«ed alla notizia che questi riportò al suo ritorno, per averla appresa da Dell'Utri che nel mese successivo di gennaio sarebbe stato approvato un pacchetto di riforme legislative comprendente alcuni interventi attesi dai mafiosi»*.

La difesa ribadisce che il narrato del collaboratore era già stato ritenuto inattendibile dalla Corte d'Appello del 2010, secondo cui il racconto di Cucuzza sarebbe stato *«poco plausibile in quanto Silvio Berlusconi stava per rassegnare le proprie dimissioni e il Governo si era dimesso il 22 dicembre 1994»* ed *«era dunque illogico e non credibile*

*che Dell’Utri avesse garantito nel gennaio 1995 iniziative legislative a vantaggio di Cosa Nostra».*

La Corte d’Assise ha però ritenuto di superare tale valutazione d’inattendibilità sulla base di tre elementi essenziali:

- Cucuzza riferisce che Mangano incontrò Dell’Utri a dicembre del 1994 e ricevette «*promesse*» da parte di quest’ultimo in merito «[all’approvazione] *nel mese successivo di gennaio di un pacchetto di riforme legislative comprendente alcuni interventi attesi dai mafiosi*»;

- la conferma è il comunicato dell’ANSA del 20 dicembre 1994 che dimostrerebbe «*l’iniziativa di Forza Italia*» per «*la presentazione e l’approvazione*» da parte del Parlamento a gennaio 1995 di un disegno di legge in materia cautelare che avrebbe contenuto alcune «*norme di maggior favore rispetto ai testi previgenti per i mafiosi*»;

- sarebbe quindi vero che Mangano incontrò Dell’Utri nel dicembre del 1994 poiché quest’ultimo promise un qualcosa che effettivamente si stava per realizzare come dimostra il testo licenziato dalla Commissione Giustizia il 20 dicembre: poco prima di Natale, insomma, si prevedeva di approvare nel gennaio del 1995 un disegno di legge contenente alcune norme di favore per i mafiosi e questi sviluppi legislativi erano stati oggetto del colloquio tra Mangano e Dell’Utri.

Rispetto a questi punti l’appellante ha articolato delle specifiche censure ritenendo di individuare alcuni “errori” nella sentenza di primo grado.

Il primo errore è quello di ritenere che il provvedimento approvato dalla Commissione il 20 dicembre del 1994 conterebbe «*norme di maggior favore, rispetto ai testi previgenti, per i mafiosi*» dal momento che tali disposizioni di favore possono essere riferite, in realtà, al testo elaborato dal Comitato Ristretto della Commissione a settembre 1994 e pubblicato sul Bollettino la Magistratura e non alla diversa proposta di legge licenziata dalla Commissione Giustizia il 20 dicembre 1994: la proposta del 20 dicembre, infatti, non prevede alcuna modifica alla presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per gli indagati per delitti di criminalità

organizzata né l'abolizione dell'art. 304 comma 2 c.p.p. circa la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare.

Il secondo errore viene individuato nel fatto che, secondo la sentenza, il testo elaborato dalla Commissione Giustizia il 20 dicembre sia il frutto di una *«iniziativa di Forza Italia»* ; la difesa eccepisce che, in realtà, il testo è il provvedimento conclusivo del lavoro della Commissione Giustizia che ha origine in ben cinque proposte di legge di cui quattro elaborate da deputati appartenenti alle più varie forze politiche e una sola dal Governo, a firma Berlusconi, Biondi e Maroni; tra l'altro si fa notare che proprio la proposta governativa (quella a firma Berlusconi, Biondi e Maroni), non prevedeva alcuna modifica dell'art. 275, co. 3, c.p.p. con riferimento all'art. 416 bis c.p. (tantomeno con riferimento al 41 bis) e manteneva invariato il testo dell'art. 304, co., 2 c.p.p.

Il terzo errore attiene al contenuto della dichiarazione di Cucuzza asseritamente *«confermata»* dal lancio dell'ANSA del 20 dicembre 1994; il collaboratore nel suo esame dibattimentale ha sostenuto che *«lui [Vittorio Mangano] mi raccontò che prima del Natale dell'84 [sic] si incontrò a Como con Dell'Utri e che questi promise di presentare nel gennaio, parliamo del '95, delle proposte molto favorevoli per la giustizia, una modifica del 41-bis, uno sbarramento per gli arresti per quanto riguarda il 416bis, insomma di fare qualcosa per la giustizia»*. E si fa anche notare che nel dicembre 1994 Dell'Utri non aveva alcun ruolo istituzionale e, quindi, evidentemente, non aveva alcun potere di "presentare" proposte in Parlamento.

Ma si riscontra anche un'erronea interpretazione delle norme di diritto parlamentare; più esattamente la Commissione Giustizia della Camera dei deputati è organo di espressione del Parlamento, autonomo dal Governo: nel caso di specie la Commissione operava "in sede redigente"; in particolare è previsto che, a seguito dell'approvazione da parte della commissione di un testo in sede redigente, all'Assemblea sia riservata *«l'approvazione, senza dichiarazioni di voto, dei singoli articoli nonché l'approvazione finale del progetto di legge con dichiarazione di voto»*.

Il provvedimento approvato dalla Commissione non è, come si afferma in alcuni passaggi della sentenza, un «*testo di legge*» dotato di efficacia normativa ovvero un «*disegno di legge*» che proviene dall'iniziativa Governativa, ma una «proposta» soggetta all'approvazione finale del Parlamento. Se fosse vera la tesi seguita dalla Corte d'Assise, si dovrebbe ipotizzare che Marcello Dell'Utri abbia – sempre per il tramite di un soggetto istituzionale non oggetto di accertamenti e, quindi, non individuato – influito sullo svolgimento dei lavori, prima, della Commissione Giustizia e, poi, anche della Camera dei deputati.

Un'ultima notazione, infine, viene riservata dall'appellante alla questione delle «*dimissioni improvvise*» di Berlusconi ritenendo che, anche in questo caso, le conclusioni della Corte siano sganciate da qualsiasi accertamento dibattimentale.

La millanteria di Vittorio Mangano è una questione che ha un rilievo del tutto secondario nella prospettiva difensiva che mira a sostenere che non vi siano stati incontri tra Mangano e Dell'Utri nel 1994 e che, comunque, Cucuzza risulti del tutto inattendibile anche in ordine ai resoconti su ciò che Mangano gli avrebbe riferito.

Tuttavia, in via di ipotesi, anche qualora si dovesse ritenere la dimostrazione di colloqui tra Mangano e Dell'Utri, oggetto di verifica sarebbero in questo caso le affermazioni di Mangano; cioè si porrebbe il problema della verosimile millanteria di Vittorio Mangano

In merito l'appellante rammenta che la millanteria di Mangano è stata oggetto di accertamento definitivo nell'ambito del procedimento per concorso esterno; come sostenuto nelle sentenze irrevocabili pronunciate nei confronti del Dell'Utri e come emerso dall'istruttoria, infatti, Mangano aveva la necessità di mentire a Brusca e Bagarella circa i suoi fantomatici contatti con Dell'Utri proprio per “salvarsi la pelle” in quanto sul suo capo pendeva una condanna a morte da parte di Cosa Nostra.

Viene così perorata la tesi secondo cui Mangano ha falsamente riferito di contatti con Dell'Utri secondo degli argomenti che non si ritengono superati dalle argomentazioni sviluppate dal giudice di prime cure.

**DECIMO MOTIVO – VIZIO DI MOTIVAZIONE E ASSENZA DI PROVA IN MERITO ALLA TRASMISSIONE DELLA MINACCIA DA MARCELLO DELL'UTRI A SILVIO BERLUSCONI**

Formulando un giudizio astratto rispetto alle risultanze processuali, e ammettendo che all'esito dell'istruttoria sia stato dimostrato che Mangano abbia formulato una qualche minaccia, abbia effettivamente incontrato Dell'Utri e gli abbia trasmesso il messaggio minatorio, la difesa sottolinea comunque la mancanza di prova circa l'ultimo passaggio della minaccia cioè la prova che Dell'Utri abbia prospettato in maniera chiara e univoca a Silvio Berlusconi il messaggio minatorio,

Si sostiene che la sentenza impugnata sia chiarissima: all'esito del dibattimento «*non v'è e non può esservi prova diretta sull'inoltro della minaccia da Dell'Utri a Berlusconi (perché ovviamente soltanto l'uno o l'altro possono conoscere il contenuto dei loro colloqui)*»

Una situazione che l'atto di appello definisce un “*enorme buco nero che ha caratterizzato l'istruttoria rispetto alla presunta trasmissione della minaccia*” che avrebbe dovuto condurre all'assoluzione nei confronti dell'imputato Marcello Dell'Utri. Diversamente la Corte di Assise ha sostenuto che vi sono “*ragioni logico fattuali che conducono a non dubitare che Dell'Utri abbia effettivamente riferito a Berlusconi quanto di volta in volta emergeva dai suoi rapporti con l'associazione mafiosa “cosa nostra” mediati da Vittorio Mangano*».

La difesa torna a contestare questo lessico ipotetico («*ragioni logico fattuali che conducono a non dubitare*») che denota, sempre a suo modo di vedere, la totale assenza di elementi probatori; un ragionamento autocratico: “*non può che essere così*”.

Ma la prima «*ragione logico fattuale*», individuata in sentenza, è costituita proprio dal ruolo di intermediario tra gli interessi di "cosa nostra" e gli interessi di Berlusconi svolto con continuità da Dell'Utri dimostrato dall'esborso, da parte delle società facenti capo a Berlusconi, di ingenti somme di denaro, poi, effettivamente versate a "cosa nostra"; dei pagamenti proseguiti almeno fino al dicembre 1994; la sentenza sostiene che «*Dell'Utri interloquiva con Berlusconi anche riguardo al denaro da versare ai mafiosi ancora nello stesso periodo temporale (1994) nel quale incontrava Vittorio*

*Mangano per le problematiche relative alle iniziative legislative oggetto dei suoi colloqui con il medesimo Mangano, così che non sembra possibile dubitare che Dell'Utri abbia informato Berlusconi anche di tali colloqui e, in conseguenza, della "pressione" o dei "tentativi di pressione"*

Questo modo di argomentare viene complessivamente censurato dalla difesa che individua una catena immaginaria priva di fatti e priva di logica; una argomentazione che viene definita né «logica» né «fattuale».

Ma viene contestato anche il presupposto di questo ragionamento cioè che «*società riconducibili a Berlusconi*» abbiano effettuato pagamenti in favore di Cosa Nostra nel 1994. Per di più si eccepisce che nessuno riferisce di un eventuale ruolo di Marcello Dell'Utri in questi indimostrati pagamenti; non c'è evidenza alcuna di interlocuzioni tra Silvio Berlusconi e Dell'Utri in ordine a tali pagamenti o in ordine a presunti incontri avvenuti con Mangano.

La seconda ragione logico fattuale.

Secondo i giudici, risulterebbe provato che Dell'Utri, tra giugno e luglio del 1994, avrebbe incontrato Vittorio Mangano e che durante l'incontro avrebbe anticipato a quest'ultimo "in anteprima" di una imminente modifica legislativa in materia di arresti per gli indagati di mafia.; alla luce di tale ricostruzione, la Corte ha ritenuto provato che Berlusconi «*venne a conoscenza della minaccia (...) e del conseguente pericolo di reazioni stragiste (d'altronde in precedenza espressamente già prospettato) che un'inattività nel senso delle richieste dei mafiosi avrebbe potuto fare insorgere*».

La difesa che fa notare che i primi giudici, dopo aver espressamente escluso, come si è più volte rilevato, che la minaccia prospettata da Mangano a Dell'Utri avesse ad oggetto la prosecuzione delle stragi, "resuscitano" la minaccia stragista; inoltre pongono in qualche modo in correlazione la comunicazione da parte di Dell'Utri a Mangano delle presunte modifiche al decreto Biondi con la esigenza di "tranquillizzare" i propri interlocutori; anche questa affermazione risulta in aperta contraddizione con quanto espressamente e ripetutamente sostenuto dai giudici di prime cure fino a questo momento.



In sostanza l'appellante individua un cortocircuito logico nell'impianto argomentativo della sentenza.

Sul tema dei pagamenti, che sarebbero stati effettuati, secondo i giudici di prime cure, da "società riconducibili a Berlusconi" in favore di Cosa Nostra, la difesa torna ad evidenziare che non si può ritenere dimostrato il ruolo di Dell'Utri, tanto meno nel dicembre del 1994.

La Corte d'Assise ha ritenuto di poter superare sulla base delle dichiarazioni rese dal solo collaboratore Giusto di Natale, le conclusioni della Corte d'Appello del 2010, confermate dalla Suprema Corte del 2012, secondo cui deve ritenersi *«provata l'avvenuta corresponsione a cosa nostra delle somme di denaro estorte a Berlusconi fino al 1992, non essendo stata per contro acquisita prova sufficiente per affermare che ciò sia proseguito anche negli anni successivi, ed in particolare nel periodo in cui, dalla fine del 1993 in poi, l'imprenditore Berlusconi si determinò ad assumere il ruolo a tutti noto nella politica del paese»*.

Il collaboratore Di Natale, già escusso nel procedimento per concorso esterno e ritenuto inattendibile, ha invece riferito che, intorno alla fine del '94, Giuseppe Guastella – aiutante del reggente del mandamento di Resuttana Francesco Di Trapani – gli avrebbe chiesto di annotare sul "libro mastro" la percezione di 250 milioni di lire a titolo di pizzo per le antenne televisive collocate sul Monte Pellegrino; Di Natale ha peraltro precisato di non aver mai visto tale somma di denaro, ma di poter affermare con sicurezza che i soldi erano *«entrati»* nelle casse della famiglia di Resuttana.

La difesa stigmatizza il fatto che il collaboratore sia incorso in una evidente progressione accusatoria: in sede di controesame è emerso che Di Natale – escusso in dibattimento nel processo per i fatti di concorso esterno – aveva negato di essere a conoscenza dell'effettiva percezione di tale somma di denaro. Una progressione "confermata" dalla sentenza della Corte d'Appello di Palermo, ove si dà atto che Di Natale aveva *«affermato espressamente di non ricordare alcunché riguardo ad eventuali pagamenti, né se fossero effettivamente attivati, anche perché l'incarico era durato poco»*.

Insomma la difesa puntualizza che, a distanza di undici anni dalla prima dichiarazione, Di Natale ha maturato il convincimento che tali soldi – per sua stessa ammissione mai visti di persona – siano entrati nella disponibilità della famiglia di Resuttana.

Ma le dichiarazioni del collaboratore vengono censurate anche per la loro genericità, contraddittorietà e confusione dal momento che costui non è nemmeno in grado di individuare il titolare delle somme percepite, né colui che avrebbe effettivamente riscosso il pizzo; comunque nessun riferimento a Berlusconi, nessun riferimento a Fininvest, nessun riferimento a Dell’Utri.

Inoltre, il collaboratore è sembrato confuso quando si è trattato di identificare colui che, per conto di Cosa Nostra, avrebbe gestito la riscossione del pizzo tra Nino Mangano e Vittorio Mangano; in proposito la difesa rammenta che questi due soggetti hanno avuto delle storie ben diverse: Nino Mangano era il reggente di Brancaccio dopo l’arresto dei Graviano e non aveva nulla a che fare né con Dell’Utri, né con Vittorio Mangano.

Per di più la difesa fa notare che Salvatore Cucuzza, che nel ’94 aveva un rapporto diretto con Vittorio Mangano, ha escluso che il proprio mandamento, per il tramite di Mangano, avesse percepito somme di denaro provenienti da Dell’Utri o Berlusconi negli anni ’90.

Tantomeno l’appellante ritiene che possa trarsi una qualche conferma dalle parole pronunciate nella conversazione registrata nel carcere di Opera il 22 agosto 2013, tra Salvatore Riina e Alberto Lorusso. Una intercettazione, fa notare sempre la difesa, intervenuta 19 anni dopo il presunto pagamento e dopo che Riina era in carcere dal 15 gennaio 1993, sottoposto al più rigido regime detentivo.

Ciò non di meno la Corte d’Assise ha individuato un «*inconfutabile riscontro*» nel contenuto di tale conversazione che, si legge nella sentenza, «*comprova, senza possibilità di dubbio e d’equivoco, che ancora in quell’anno 1994*» Cosa Nostra avrebbe incassato «*la somma di lire 250 milioni a titolo di “pizzo” per le “antenne” dalle società televisive dal Gruppo Berlusconi*».

L'appellante ipotizza che il ricordo di Riina (arrestato nel gennaio 1993) possa essere stato influenzato dall'attenzione mediatica che il tema dei presunti pagamenti delle società di Silvio Berlusconi a Cosa Nostra ha avuto negli ultimi vent'anni.

Per di più, rileggendo il contenuto della conversazione, non emerge alcuna conferma circa il presunto pagamento effettuato in favore di Cosa Nostra nel dicembre 1994; al contrario, il boss corleonese fa specifici rimandi alla vicenda delle estorsioni relative agli incendi dei magazzini Standa di Catania, avvenuti il 18 e 21 gennaio 1990 e il 12, 13 e 16 febbraio dello stesso anno.

Quindi presunte dazioni di denaro riferite ai negozi Standa ricevute prima degli incendi, collocabili – evidentemente – prima del 1990.

Ma si contesta anche la presunta coincidenza tra le somme indicate dal collaboratore e quelle di cui ha fatto menzione il Riina nel suo dialogo: Riina si riferisce a un pagamento semestrale pari a 250 milioni di lire, ossia a un pagamento annuale di 500 milioni di lire: esattamente il doppio rispetto a quello riferito dal Di Natale (250 milioni l'anno).

Nessun legame tra i denari pagati a Cosa Nostra e la minaccia a Silvio Berlusconi, ma in termini ulteriormente critici viene individuato il fatto che la sentenza abbia estromesso irrimediabilmente dalla scena il Governo Berlusconi, mentre consente il rientro di Berlusconi imprenditore. Berlusconi e Dell'Utri, nella sentenza della Corte d'Assise, continuano ancora a incarnare i ruoli definiti dal "canovaccio" del processo relativo ai fatti di concorso esterno: il primo, «*l'imprenditore*» estorto, interessato ad ottenere «*una schermatura rispetto ad iniziative criminali che si paventavano ad opera di entità delinquenziali*»; il secondo, «*canale di collegamento fra i due poli*» che rende possibile «*un accordo di reciproco interesse tra i vertici dell'associazione mafiosa, nella loro posizione rappresentativa, e l'imprenditore Berlusconi, suo amico*».

Di nuovo lo «*stato di necessità per l'imprenditore*», che indurrebbe Dell'Utri – le cui fortune sarebbero strettamente legate a quelle di Berlusconi – ad agevolare la conclusione e l'esecuzione di un «*accordo di protezione*» con il sodalizio mafioso, assicurando consapevolmente a quest'ultimo un rilevante vantaggio. Cosa c'entra tutto

questo con il Presidente del Consiglio preoccupato di evitare il «*pericolo di reazioni stragiste*»: una vicenda tra privati e non la c.d. “trattativa Stato-Mafia”.

Ma sulla tematica del contributo al rafforzamento dell’associazione mafiosa la difesa torna a sottolineare che la stessa è cessata nel 1992 per come accertato irrevocabili della Corte d’Appello di Palermo; quindi l’ennesima conclusione cui perviene la decisione impugnata in aperta violazione della preclusione derivante dal giudicato formatosi nella sentenza assolutoria irrevocabile pronunciata nei confronti del dott. Dell’Utri.

**UNDICESIMO MOTIVO – VIZIO DI MOTIVAZIONE E ASSENZA DI PROVA IN MERITO ALLA SUSSISTENZA DELL’ELEMENTO SOGGETTIVO RICHIESTO DALL’ART. 338 C.P. IN CAPO A MARCELLO DELL’UTRI.**

Per la difesa di Dell’Utri il tema del dolo rappresenta il precipitato della inconsistenza che caratterizza l’intera motivazione della decisione di primo grado; non vi è nulla che consenta di ricostruire con un minimo di credibilità una partecipazione soggettiva del Dell’Utri a un’ipotetica minaccia ad un Corpo politico.

Il motivo di appello muove dalle argomentazioni sulle quali la Corte d’Assise “fonda” la prova del dolo di minaccia in capo al Dell’Utri: la condanna irrevocabile per concorso esterno in associazione mafiosa; le «*promesse che Dell’Utri, da assoluto protagonista della nascita e affermazione della nuova forza politica, ebbe a indirizzare all’organizzazione mafiosa in vista delle elezioni politiche del 1994*»; il racconto di Cucuzza, secondo cui «*negli incontri con Mangano successivi all’insediamento del Governo Berlusconi, Dell’Utri non si [era] limitato ad ascoltare e a raccogliere le richieste dei mafiosi, ma [aveva] manifestato disponibilità nel farsi carico delle iniziative del medesimo Governo, fornendo specifiche notizie su di esse e sui vantaggi che i mafiosi ne avrebbero potuto ricavare*».

Il ragionamento viene contestato in ciascuno dei suoi passaggi.

Quanto al primo punto, esso non solo non dimostra nulla sul piano del dolo di minaccia, ma è anche infondato nel merito: la condanna per il concorso esterno riguarda fatti

avvenuti fino al 1992, mentre la contestazione riguarda episodi collocati nella seconda parte del 1994.

Non solo i giudici di primo grado utilizzano come dimostrativo del dolo per un fatto specifico e puntuale una presunta vicinanza generica alla mafia, ma per di più lo fanno richiamandosi a una sentenza irrevocabile che, per il periodo in cui si sarebbero svolti i fatti adesso oggetto di contestazione, ha statuito che quel rapporto di vicinanza non è esistito.

Ma oltre a ciò si evidenzia che, nel contesto delle decisioni, acquisite agli atti, riguardanti il reato di concorso esterno attribuito a Dell'Utri, vi sono plurime affermazioni che sconfessano anche per il periodo antecedente al 1992 questo rapporto di "cointeressenza" tra l'imputato e Cosa Nostra: il riferimento è alla posizione quantomeno conflittuale assunta dal Dell'Utri rispetto alle richieste di pagamenti rivolte dagli esponenti mafiosi.

Dei riferimenti che - sempre secondo la difesa - distaccano in modo inequivocabile l'interesse di Dell'Utri da quello di Cosa Nostra, ma che vengono totalmente pretermessi dalla Corte d'Assise, che trae il dolo di minaccia da una precedente "frequentazione".

In ogni caso si denuncia un pericoloso equivoco legato al confondere l'aver arrecato un vantaggio a Cosa Nostra con l'aver agito nell'interesse dell'organizzazione.

L'unica deduzione che, dunque, è possibile trarre da quella condanna è che fino al 1992 l'imputato abbia posto in essere delle condotte che hanno avvantaggiato l'associazione, nella consapevolezza dei metodi e dei fini della stessa, ma senza alcuna condivisione o interesse verso i fini di Cosa Nostra; ossia: Dell'Utri ha arrecato un consapevole vantaggio a Cosa Nostra, ma lo ha fatto nell'interesse dell'amico Berlusconi, per garantire a lui e alle sue aziende protezione.

Sempre secondo la linea di difesa, i concetti vengono sovrapposti e confusi dalla decisione impugnata, che parla di "accertato" interesse di Dell'Utri verso Cosa Nostra, laddove è stato statuito soltanto l'aver arrecato un vantaggio, nell'interesse – opposto – della vittima dell'associazione.

Quanto al secondo elemento, legato alle “*promesse del Dell’Utri*” nella fase di nascita e affermazione della nuova forza politica, siamo di fronte a un elemento ritenuto dalla difesa, da un lato del tutto irrilevante rispetto al dolo di minaccia, dall’altro, contraddittorio rispetto alle risultanze dibattimentali e ad altri passaggi della sentenza impugnata.

L’irrilevanza viene legata al fatto che manifestare una qualche disponibilità a venire incontro alle richieste di Cosa Nostra rispetto alla legislazione antimafia in vista delle imminenti elezioni politiche in nessun modo può essere indicativo della consapevolezza e volontà di farsi portavoce di una minaccia di Cosa Nostra al Governo della Repubblica. Del resto è la stessa Corte d’Assise, in modo contraddittorio, a ritenere irrilevante ai fini della sussistenza del reato il presunto patto politico tra esponenti di Cosa Nostra e Forza Italia.

Infine il terzo elemento, cioè la circostanza che Dell’Utri, secondo quello che racconta Cucuzza (sulla cui inattendibilità la difesa insiste), negli incontri con Mangano «*non si [sia] limitato ad ascoltare e a raccogliere le richieste dei mafiosi, ma [abbia] manifestato disponibilità nel farsi carico delle iniziative del medesimo Governo, fornendo specifiche notizie su di esse e sui vantaggi che i mafiosi ne avrebbero potuto ricavare*» (p. 4989).

Il ragionamento è del tutto insignificante rispetto al dolo di minaccia, anzi in realtà lo sconfessa.

A voler prendere per buone le inattendibili dichiarazioni di Cucuzza e la illegittima interpretazione che ne ha dato la sentenza impugnata, l’unica deduzione che si potrebbe eventualmente trarre è che Dell’Utri abbia riferito a Mangano delle iniziative legislative che il Governo stava portando avanti sul tema della giustizia: la difesa si interroga dove sia la minaccia e la consapevolezza della stessa. Il partecipare alla minaccia implica stare “dalla parte” di coloro che prospettano il male ingiusto, viceversa informare sullo stato di attuazione delle (lecite) promesse elettorali portate avanti anche da altri esponenti, sia del Governo sia dell’opposizione, sarebbe espressivo, al più della posizione opposta: la posizione di chi, cioè, dopo aver ottenuto

il consenso elettorale sulla base di quelle promesse, si trovi a dover spiegare a chi lo aveva appoggiato la loro (non) realizzazione.

Si fa notare che è stata la stessa Corte d'Assise a ritenere - concordando sul punto con la difesa - che le proposte legislative del Governo Berlusconi nel segno di un alleggerimento della legislazione antimafia non siano state l'esito della minaccia: ma se così è, allora, il fornire, da parte del dott. Dell'Utri, «*specifiche notizie su di esse e sui vantaggi che i mafiosi ne avrebbero potuto ricavare*» è un comportamento del tutto neutro rispetto all'ipotetica minaccia, esprimendo al limite la volontà di “rassicurare” l'interlocutore sul mantenimento delle promesse elettorali, considerato, del resto, che nel dicembre 1994 l'imputato non aveva alcun ruolo istituzionale e, quindi, evidentemente, non aveva alcuna possibilità di presentare proposte in favore di Cosa Nostra.

Ma la difesa individua delle ragioni di ordine logico e fattuale che escludono il dolo di minaccia in capo a Marcello Dell'Utri.

Immaginando di dover ritenere provati gli incontri e le richieste, rimarrebbe da dimostrare in relazione al dolo di Dell'Utri:

che egli abbia percepito le richieste di Mangano come minacce al Corpo politico;

che egli abbia poi riversato al Presidente del Consiglio tali minacce e che nel farlo egli si sia posto “dalla parte” di Vittorio Mangano.

Dei passaggi che, sempre secondo la difesa, non trovano alcun conforto - e anzi ampie smentite sia logiche sia probatorie - nell'istruttoria dibattimentale.

Nell'ipotetico incontro con Vittorio Mangano - incontro che non è avvenuto e di cui quindi la difesa lamenta di non sapere nulla - l'imputato avrebbe percepito le “richieste di informazioni” come minacce al Corpo politico; passaggio essenziale affinché, nella “filiera” della minaccia, la stessa sia giunta fino al Presidente del Consiglio così da integrare il contestato reato.

Sul punto si torna ad evidenziare che secondo gli stessi giudici di primo grado dopo “... *l'insediamento del Governo Berlusconi, non risulta che sia stato dato specifico incarico a Mangano di ricordare la pregressa minaccia genericamente indirizzata alle*

*Istituzioni e, quindi, al Governo in carica e che Mangano, dunque, abbia effettivamente ricordato al suo interlocutore la minaccia medesima nel momento in cui, se non sollecitava l'adempimento degli impegni presi durante la campagna elettorale, quanto meno chiedeva notizie sui provvedimenti promessi».*

Dunque Mangano avrebbe agito come “singolo” per chiedere notizie sui provvedimenti attesi, ma questo non ha impedito di affermare in sentenza, nella parte relativa alla responsabilità del Dell’Utri, che *«il messaggio recapito o la sollecitazione o anche soltanto la richiesta di notizie da parte di Vittorio Mangano per la loro provenienza, sicuramente e indiscutibilmente, erano idonei a provocare obiettivamente nell’uomo medio un timore di conseguenze nefaste, e dunque a integrare la fattispecie penale della minaccia».*

Sul piano della prova dell’elemento soggettivo, la difesa non ritiene fondato che non sia necessario che il messaggio di Mangano possa essere ritenuto una minaccia a Corpo politico a prescindere dall’effettiva percezione del destinatario se con quest’ultimo termine intendiamo il destinatario diretto della stessa, e cioè il dott. Dell’Utri. Al contrario, occorre che l’imputato abbia percepito la minaccia come tale e si sia rappresentato e abbia voluto trasmetterla, nell’interesse di Cosa Nostra, al rappresentante del Corpo politico.

Delle due l’una: o Dell’Utri è vittima anch’egli della minaccia e allora non è necessario che l’abbia percepita, ma se non l’ha percepita non vi può essere il reato di minaccia a Corpo politico; oppure Dell’Utri è concorrente e allora deve essersi rappresentato il contenuto minatorio, averlo trasmesso al Presidente del Consiglio perseguendo l’interesse di Cosa Nostra (*rectius*: di Mangano, posto che questi ha agito, in ipotesi, senza alcun mandato).

Ma la difesa sintetizza nei punti che seguono le risultanze:

Mangano agisce senza mandato;

nonostante ciò, Mangano, secondo la Corte, non può che essere percepito (falsamente) come espressione di Cosa Nostra dai suoi interlocutori; per cui

le richieste di informazioni di Mangano (perché questa è l’unica cosa che dice



Cucuzza) devono comunque ritenersi costituire una minaccia, in quanto in passato Berlusconi aveva dovuto sottostare al pagamento di somme di denaro a titolo estorsivo.

La censura risiede nel fatto che la Corte d'Assise richiama fatti diversi che si riferiscono a Berlusconi in quanto imprenditore per provare una minaccia che dovrebbe essere riferita al Corpo politico e percepita come tale da Dell'Utri; viceversa, per aversi dolo rispetto alla fattispecie di cui all'art. 338 c.p., occorre che Dell'Utri si sia rappresentato una minaccia dotata di attualità e di concretezza rivolta a Berlusconi in quanto Presidente del Consiglio e causalmente collegata alla mancata approvazione di progetti di legge favorevoli a Cosa Nostra.

Di tutto ciò non vi è prova, non potendosi confondere la sola richiesta di informazioni da parte di Mangano come una minaccia a prescindere dalla volontà di quest'ultimo e soltanto in quanto l'interlocutore dovrebbe - secondo i giudici - necessariamente averla percepita come tale.

Un ragionamento contraddittorio perché si conferisce rilievo a una presunta (e non dimostrata) percezione del significato minaccioso della propalazione come elemento costitutivo del reato; vuoto in quanto da nessuna parte dell'istruttoria dibattimentale è emerso che il Dell'Utri sia stato in qualche modo "intimorito" dalle ipotetiche parole di Mangano, presupposto invece necessario per ritenere sussistente il reato di cui all'art. 338 c.p.; illegittimo sul piano penalistico, perché introduce il rilievo penale, alternativamente, o di una minaccia putativa o di un inganno di cui lo stesso Dell'Utri risulterebbe vittima.

Delle aporie legate al fatto che si prescinde dall'effettiva volontà di Mangano di minacciare.

Nello scenario ipotetico delineato dalla Corte d'Assise, insomma, Dell'Utri avrebbe percepito una minaccia che oggettivamente non c'era in quanto avrebbe creduto, falsamente, che Mangano agisse su mandato di Brusca e Bagarella: saremmo di fronte, allora, a una fattispecie che vedrebbe Dell'Utri - e a cascata lo stesso Silvio Berlusconi al quale sarebbe stata riferita - come vittima di una tentata truffa.

Ma quand'anche l'imputato Dell'Utri avesse percepito una minaccia nelle parole (anche queste immaginarie) di Mangano e ipotizzando che l'abbia trasmessa al Presidente del Consiglio Berlusconi, anche in questo caso - sostiene sempre la difesa nel suo atto di gravame - mancherebbe la prova che, nel riferire del colloquio, l'imputato abbia avuto il dolo di minaccia, si sia cioè posto "dalla parte" di Vittorio Mangano e, implicitamente, di Cosa Nostra, che ne abbia fatto gli interessi.

Non emerge un interesse di Dell'Utri nei confronti degli obiettivi di Cosa Nostra, tanto meno un tale interesse avrebbe avuto senso rispetto al buon esito di una minaccia nei confronti del Presidente del Consiglio.

Viene in rilievo il problema del "terzo" nella minaccia, argomentato attraverso il caso della moglie che trasmette la minaccia estorsiva al marito.

Al di là della semplificazione, la difesa sostiene che si tratta di porre mente alla struttura relazionale della minaccia e ai ruoli che possono ricoprire soggetti diversi rispetto alla vittima designata e all'autore della minaccia stessa.

La mera trasmissione di un messaggio minatorio al destinatario dello stesso non è, in sé, un indice sufficiente per ritenere il soggetto concorrente nel delitto di minaccia; ragionando diversamente si realizzerebbe, come ha tentato di fare l'accusa in questo processo, un'inammissibile inversione dell'onere della prova: a fronte di un soggetto che veicola un messaggio minatorio egli avrebbe l'onere di dimostrare di aver agito senza il dolo di minaccia.

E si ribadisce con forza che il soggetto che si limiti a veicolare il messaggio minatorio non concorre nel delitto di minaccia in assenza di altri elementi che lo colleghino al versante attivo della condotta criminosa, quali principalmente la possibilità di influire sulla fonte del male prospettato e il dolo di fattispecie.

Vengono così posti dei riferimenti, esplicitati nel gravame al quale si rimanda, a dei casi giurisprudenziali relativi alla figura del portavoce/intermediario nei reati di estorsione e di concussione.

Il problema rimane quello del dolo che implica - in un reato a struttura bilaterale come la minaccia - che il soggetto stia dalla parte degli autori del fatto, si faccia non soltanto

tramite del messaggio minatorio, ma espressione egli stesso, “personificazione” degli “interessi” e della prospettiva aggressiva di coloro i quali rappresentano il male ingiusto.

Il ruolo del Dell’Utri, in un’ipotetica trasmissione del messaggio minatorio, può essere stato, alternativamente, o quello di vittima del messaggio stesso o, al più, di terzo neutro, mero *nuncius* prescelto da Mangano per “arrivare” al Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi; non vi sono, invece, elementi per affermare una qualche condivisione degli interessi di Mangano (o di Cosa Nostra) da parte di Dell’Utri, né, tantomeno, una condivisione della portata minatoria del messaggio.

#### **DODICESIMO MOTIVO – VIZIO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL’OMESSA CITAZIONE DI SILVIO BERLUSCONI AI SENSI DELL’ART. 507 C.P.P.**

Si muove dalla analisi delle motivazioni della sentenza circa l’omessa citazione di Silvio Berlusconi, ai sensi dell’art. 507 c.p.p., per desumerne, sempre in chiave difensiva, una evidente insanabile contraddizione.

I giudici di prime cure, infatti, hanno riconosciuto espressamente che la «*prova diretta*» della presunta trasmissione della minaccia da Dell’Utri a Berlusconi «*avrebbe potuto essere costituita solo ed esclusivamente dalla testimonianza di Berlusconi*» (p. 4986) perché «*ovviamente soltanto*» quest’ultimo e l’imputato «*possono conoscere il contenuto dei loro colloqui*».

Nondimeno, essi hanno poi ritenuto di non disporre la citazione di Silvio Berlusconi, ai sensi dell’art. 507 c.p.p., affermando che «*l’atto è sembrato superfluo o, comunque, non assolutamente necessario alla stregua del compendio probatorio in ogni caso acquisito*».

La prima censura a questo ragionamento viene articolata in riferimento alla domanda: all’esito dell’istruttoria, può ritenersi raggiunto un accertamento pieno e completo dei fatti?

Richiamando arresti della Sezioni Unite e della Corte Costituzionale la doverosità del potere istruttorio si correla al«*l’obbligo di motivare specificamente in ordine al*

*mancato esercizio dei poteri di integrazione probatoria, di cui all'art. 507 succitato», dal momento che «l'assenza di una adeguata motivazione, censurabile in sede di legittimità, determina una violazione di legge».*

Nel caso di specie la Corte d'Assise, per giungere alla conclusione di non citare il Presidente Silvio Berlusconi, avrebbe dovuto motivare circa *«la completezza dell'accertamento probatorio»* raggiunto all'esito dell'istruttoria.

Una motivazione che la difesa, per le considerazioni articolate, non ritiene affatto rinvenibile.

Si sostiene, anzi, che, l'assoluta necessità dell'esame di Silvio Berlusconi, sia una logica conseguenza dalla qualifica di persona offesa attribuita al medesimo nella sentenza impugnata in quanto *«destinatario finale della "pressione" o dei "tentativi di pressione"»*.

Valorizzando il contributo dichiarativo della persona offesa nei processi aventi ad oggetto condotte minacciose, violente o comunque coercitive, la difesa lamenta che non si rinvengono in giurisprudenza casi relativi ai delitti di questo genere in cui non si sia proceduto all'assunzione delle dichiarazioni della persona offesa.

Viene censurato il riferimento della Corte d'Assise, nel motivare la decisione di non procedere alla citazione *ex art. 507 c.p.p.*, al fatto che la deposizione di Berlusconi sarebbe stata un atto *«superfluo o, comunque, non assolutamente necessario»*

In particolare, i giudici di prime cure hanno sostenuto che: *«per la stretta dipendenza tra la minaccia implicitamente rinnovata dopo l'insediamento del Governo da lui presieduto e il precedente accordo illecito con i mafiosi in funzione dell'esito delle elezioni politiche del 1994, nonché con l'ulteriore versamento di somme in favore di "cosa nostra" sino ad almeno tutto il predetto anno (accertato per la prima volta in questo processo), non potrebbe mai assumere la veste di testimone "puro" per la natura autoindiziante che inevitabilmente avrebbero le sue dichiarazioni, con conseguente diritto al silenzio, di cui, d'altra parte, lo stesso Berlusconi si è già avvalso nel già concluso processo a carico di Dell'Utri»*.

La difesa contesta il fatto che la Corte, “*con doti divinatorie*”, prima profetizza che Silvio Berlusconi, se chiamato a deporre ai sensi dell’art. 507 c.p.p., si sarebbe certamente avvalso della facoltà di non rispondere e, poi, deduce da questo dato futuribile e privo di qualsiasi aggancio nell’istruttoria la «*superfluità e comunque la non assoluta necessità*» della sua testimonianza.

Del resto, si fa altresì notare che la possibilità che il teste chiamato a deporre potesse avvalersi della facoltà di non rispondere, non ha precluso alla Corte d’Assise la citazione, ai sensi dell’art. 507 c. 1 *bis* c.p.p., di Giuseppe Graviano, sottoposto ad indagine in procedimenti connessi o comunque collegati al presente.

Per le ragioni sopra esposte, la difesa chiede che la Corte di Assise di Appello voglia annullare l’impugnata sentenza per vizio di motivazione nella parte in cui ha negato l’assunzione *ex art. 507 c.p.p.* della testimonianza di Silvio Berlusconi.

**TREDICESIMO MOTIVO – ISTANZA DI RINNOVAZIONE PARZIALE DEL DIBATTIMENTO AI SENSI DELL’ART. 603 C.P.P. PER ASSUMERE LA TESTIMONIANZA DEL DOTT. SILVIO BERLUSCONI, IN QUALITÀ DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN CARICA AL MOMENTO DEI FATTI**

A integrazione del motivo che precede, l’appellante formula istanza di rinnovazione parziale dell’istruzione dibattimentale, ai sensi dell’art. 603 co. 3 c.p.p., mediante l’ammissione della testimonianza di Silvio Berlusconi, all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio dei Ministri, in grado di riferire in merito all’eventuale minaccia che Marcello Dell’Utri ebbe a trasmettergli nel corso del 1994. Una prova ritenuta decisiva in appello.

Peraltro, a ulteriore conferma, viene allegato ai motivi di impugnazione un *file* audio contenente le dichiarazioni rese da Berlusconi il 20 aprile 2018, immediatamente dopo la lettura del dispositivo della sentenza impugnata da parte della Corte d’Assise di Palermo.

Si chiede, così, l'ammissione come documento, sottolineando che il dott. Berlusconi ha infatti affermato di non aver ricevuto *“nel 1994 né successivamente nessuna minaccia dalla mafia o da suoi rappresentanti”*.

**QUATTORDICESIMO MOTIVO – VIOLAZIONE DELL'ART. 339 COMMA 2 C.P.: LA CORTE DI ASSISE HA RITENUTO SUSSISTENTE L'AGGRAVANTE DELL'AVERE COMMESO IL FATTO IN PIÙ DI DIECI PERSONE RIUNITE IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO PER LA CITATA AGGRAVANTE.**

Sotto il profilo oggettivo, per la sussistenza dell'ipotesi aggravata è necessario che il fatto sia commesso da *«più di dieci persone»* e che le stesse siano *«riunite»*. Secondo la difesa nel caso in esame non ricorrevano entrambi i presupposti di tale aggravante ad effetto speciale, che importa l'aumento di più del doppio della pena prevista dalla fattispecie incriminatrice base, oltre che effetti rilevanti ai fini del calcolo della prescrizione del reato.

Sul concetto di *«più persone riunite»* viene richiamato l'indirizzo segnato di recente dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, proprio al fine di dissipare il contrasto giurisprudenziale in precedenza creatosi sul tema relativo all'aggravante prevista dall'art. 628, comma 3, n. 1, c. p., che si applica anche al reato di estorsione (per il richiamo previsto dall'art 629, comma 2, c.p.) oggetto del caso portato all'esame del Supremo consesso.

Da tale complessiva analisi si ritiene confermata la tesi secondo cui con l'espressione *«più persone riunite»* il legislatore abbia inteso indicare la presenza simultanea di più persone sul luogo della commissione del reato.

Ebbene la Corte di Assise si è discostata dai principi sopra enunciati ed ha ritenuto, al contrario, sufficiente per l'integrazione dell'aggravante in esame che la minaccia fosse riferibile ad un gruppo, cioè all'associazione mafiosa Cosa Nostra, i cui vertici sono composti (presumibilmente) da più di dieci persone, senza che fosse necessaria la simultanea presenza di più di dieci persone sul luogo ed al momento della consumazione del reato (fase esecutiva).

Un'impostazione che viene censurata perché si pone in antitesi tra le conclusioni raggiunte dalle Sezioni Unite della Cassazione.

Secondo la Corte di Assise di Palermo il numero delle persone riunite (superiore a dieci) rispetto al quale commisurare la sussistenza dell'ipotesi aggravata, non sarebbe collegato alla loro simultanea compresenza nella fase commissiva del reato, ma soltanto nella fase deliberativa e ideativa (*vertici deliberativi*).

Il vizio logico-giuridico risiede, sempre ad avviso della difesa, non soltanto nell'errata interpretazione del presupposto oggettivo richiesto dalla norma per la sussistenza della circostanza aggravante in esame, ma si pone in termini più profondi. Tale vizio, infatti, è la conseguenza dell'errato presupposto dal quale prende spunto la Corte di Assise e cioè che il reato possa essere attribuito (*riconducibile*) all'associazione mafiosa Cosa Nostra nel suo insieme, visto quale ente superindividuale che si distacca dai singoli partecipanti.

In termini semplici, la Corte (pur senza affermarlo espressamente) fa rientrare nel computo del numero delle persone richieste dalla fattispecie aggravante tutti i componenti dei vertici deliberativi del gruppo mafioso Cosa Nostra (anche quelli dissenzienti), comunque «*già di per sé*» e «*certamente*» superiori a dieci persone.

Tuttavia la difesa evidenzia che i reati commessi dagli associati, anche se rientranti tra i cc.dd. reati fine (o reati scopo), non perdono la loro autonomia giuridica oggettiva e soggettiva e giammai possono essere attribuiti all'associazione nel suo complesso (quale entità superindividuale), secondo il noto brocardo *societas delinquere non potest*.

L'errore in punto di diritto condiziona tutto il ragionamento della Corte inducendola a non ritenere necessario l'accertamento delle concrete modalità esecutive della minaccia e del numero delle “persone riunite in fase commissiva” ai fini del giudizio di sussistenza dell'ipotesi aggravante. Il presupposto logico-giuridico del ragionamento, consistente nel “riconurre” la minaccia «*all'associazione mafiosa Cosa Nostra nei suoi vertici deliberativi, già di per sé, composti da più di dieci persone*», prescindendo persino da una loro identificazione fisica e dal periodo

temporale di “immedesimazione organica”, esporta i suoi effetti falsificanti anche in punto di accertamento di fatto.

L’assunto della Corte è talmente assorbente da condurla a motivare la decisione senza neppure distinguere il reato di minaccia a corpo politico che avrebbe offeso il Governo Berlusconi da quelli che avrebbero avuto quali persone offese i governi Amato e Ciampi, e ciò nonostante per questi ultimi la stessa Corte abbia assolto Marcello Dell’Utri, con la formula per non aver commesso il fatto.

In questo senso la difesa evidenzia che sia stata la stessa sentenza ad avere posto uno spartiacque soggettivo, oggettivo e temporale tra il reato di minaccia posto a danno dei governi Amato e Ciampi ed il reato di minaccia commesso nei confronti del Governo Berlusconi.

Tuttavia, allorquando, la Corte di Assise affronta in motivazione il punto relativo alla sussistenza dei presupposti per la ricorrenza della citata circostanza aggravante offre un quadro generalizzante ed indistinto ritenendo sufficiente la riferibilità della minaccia all’intera associazione mafiosa.

L’appellante censura questo metodo esegetico dal momento che la prova dell’aggravante presuppone:

l’esistenza di un gruppo di persone superiore a dieci retrostante alla presunta minaccia “consegnata” a Marcello Dell’Utri ed a lui trasmessa da un Vittorio Mangano;  
che il dott. Dell’Utri abbia avuto conoscenza da Mangano che la presunta minaccia provenisse da un gruppo di più di dieci persone;  
che detta minaccia sia stata trasmessa dal dott. Dell’Utri al Presidente Silvio Berlusconi come proveniente da un gruppo di più di dieci persone riunite.

Elementi non ritenuti provati tanto più che la stessa sentenza ha affermato che, all’esito dell’istruttoria, «*non risulta che sia stato dato specifico incarico a Mangano di ricordare la pregressa minaccia genericamente indirizzata alle Istituzioni*”.

Anche volendo ritenere che Vittorio Mangano abbia agito come intermediario di Brusca e Bagarella e volendo inopinatamente aggiungere l’intermediario Dell’Utri, non si riuscirebbe a superare il numero di quattro persone.



Il numero delle persone non può essere integrato da altri soggetti nel corso di qualche imprecisata riunione dei vertici dell'associazione, come sostenuto genericamente dalla Corte di Assise per le minacce rivolte ai governi Amato e Ciampi.

Né maggiore efficacia probatoria può conferirsi alla presunta esistenza di altre persone non identificate, delle quali si fa menzione in sentenza, che avrebbero partecipato alla commissione del reato, senza però specificare rispetto a quale reato di minaccia (Governo Ciampi o Governo Berlusconi).

Invero la difesa contesta che non è dato sapere attraverso quali elementi probatori certi il giudicante conferisca un ruolo ad altre «*persone non identificate*», senza indicarne neppure il numero ed in quale fase dell'azione comune i soggetti rimasti non identificati avrebbero offerto il proprio contributo. Anzi si sostiene che il riferimento alla minaccia proveniente dall'intera associazione mafiosa Cosa Nostra (insieme ai soggetti rimasti ignoti) riguardava il Governo Ciampi (e ciò anche con riferimento alla figura di Giuseppe Graviano) ma non il Governo Berlusconi.

E la difesa ritorna, pertanto, al tema trattato nei precedenti motivi di appello in ordine alla natura del tutto congetturale della ricostruzione del fatto oggetto di imputazione e di condanna, che si fonda esclusivamente su un ragionamento ipotetico.

Quanto sopra si riflette inevitabilmente anche sul piano dell'imputabilità soggettiva della circostanza aggravante in capo all'odierno appellante.

Anche a volere ipotizzare che Mangano abbia incontrato Dell'Utri e che gli abbia riportato una richiesta di intervento politico teso a mitigare la legislazione di contrasto ai reati di criminalità mafiosa, non è possibile immaginare in che termini tale richiesta (o, se si vuole, tale minaccia) sia stata avanzata da parte di Mangano; né se lo stesso si sia fatto portavoce di altri soggetti e, se così, di quali.

**QUINDICESIMO MOTIVO – VIOLAZIONE DELL’ART. 7 DEL D.L. 152/1991 (OGGI ART. 416 BIS.1 C.P.): LA CORTE DI ASSISE HA RITENUTO SUSSISTENTI LE IPOTESI AGGRAVANTI DELL’AVERE COMMESSO IL FATTO AVVALENDOSI DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL’ART. 416 BIS C.P. E DELL’AVER AGITO AL FINE DI AGEVOLARE L’ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI PREVISTE DALLO STESSO ARTICOLO E CIÒ IN VIOLAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO CHE NE CONSENTIVANO LA LEGITTIMA APPLICAZIONE E, PER L’EFFETTO, AUMENTANDO LA PENA NELLA MISURA DI ANNI TRE DI RECLUSIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 59, COMMA 2, 70, COMMA 1, NN. 1 E 2, 110 E 118 C.P. : LA CORTE DI ASSISE HA, ALTRESÌ, ERRONEAMENTE RITENUTO SUSSISTENTI I PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO PER ESTENDERE ANCHE ALL’ODIERNO APPELLANTE LE IPOTESI AGGRAVANTI PRIMA CITATE.**

La Corte di Assise ha ritenuto sussistente l’aggravante contestata nel capo d’imputazione: *«per avere commesso il fatto al fine di avvantaggiare l’associazione mafiosa armata denominata “cosa nostra” nonché per essersi avvalsi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva»* (art. 7 del d.l. 152/1991, oggi art. 416 bis.1 c.p.).

La difesa si duole del fatto che la sentenza sul punto sia sintetica ed assertiva e non viene fatto alcun riferimento alla specifica posizione dell’odierno appellante, se non in termini di generica applicabilità dell’aggravante *«anche ai concorrenti non mafiosi»*. La Corte di Assise tratta il tema dell’aggravante in esame come se fosse un effetto “automatico” conseguente al fatto che la minaccia provenisse da soggetti mafiosi (*ergo*, con c.d. metodo mafioso) e che la stessa fosse finalisticamente diretta ad avvantaggiare l’associazione mafiosa (*ergo*, c.d. finalità mafiosa).

Altrettanto “automatica” è l’estensione delle aggravanti ai concorrenti esterni della minaccia mafiosa: afferma la Corte che, trattandosi di aggravanti aventi caratteristiche oggettive, esse si estenderebbero automaticamente a tutti i concorrenti esterni nel reato di minaccia.

Orbene tale ragionamento viene ritenuto viziato dall’appellante sia in punto di fatto sia in punto di diritto: non può essere direttamente attribuito al dott. Dell’Utri l’impiego

del metodo mafioso o l'essere autonomo portatore della c.d. finalità mafiosa connessa alle richieste oggetto della minaccia.

Partendo dall'aggravante del c.d. metodo mafioso un suo requisito indefettibile è la sua necessaria esteriorizzazione.

È necessario riscontrare i seguenti presupposti:

elementi oggettivi, dei quali l'autore del reato si avvalga;

elementi ulteriori ed accessori rispetto a quelli normalmente previsti dall'ipotesi delittuosa di base;

elementi esteriorizzati e, quindi percepiti dal soggetto passivo del reato;

elementi idonei a creare un *surplus* di intimidazione ed assoggettamento nella vittima che li abbia percepiti.

Sulla base di detti elementi l'aggravante si caratterizza per rientrare tra le circostanze oggettive previste dall'art. 70, comma 1, n. 1 c.p.

L'interpretazione del significato normativo del termine «*avvalersi*», usato dal legislatore per la configurazione della fattispecie aggravante del c.d. metodo mafioso, ha orientato la giurisprudenza di legittimità ad attribuire all'aggravante in esame natura e carattere oggettivo. *A contrario*, le sole qualità soggettive dell'autore del reato non sono sufficienti ad integrare l'ipotesi aggravante del c.d. metodo mafioso.

La seconda fattispecie aggravante prevista dal medesimo art. 7 del D.L. 152/1991, la c.d. agevolazione mafiosa, è integrata quando il soggetto commetta un delitto «*al fine di agevolare l'attività delle associazioni*» di cui all'art. 416 *bis* c.p.

L'atto di appello reputa che la Corte di Assise non abbia fatto corretto uso dei citati principi di diritto.

L'errore risiede nel ritenere “assorbita” l'ipotesi aggravante del c.d. metodo mafioso nell'appartenenza a Cosa Nostra degli autori della minaccia; il c.d. metodo mafioso, invece, nell'ipotesi aggravante, costituisce la manifestazione eventuale di un concreto episodio criminoso compiuto da un associato o da un non associato per un reato rientrante, o meno, nel programma criminoso dell'associazione di stampo mafioso.

Altrettanto vale per la fattispecie di natura soggettiva della c.d. finalità mafiosa, è necessaria una prova rigorosa della sussistenza del dolo specifico sotteso alla episodica condotta delittuosa agevolatrice, tanto più che, in tale seconda ipotesi, non è neppure richiesto che si debba accertare un “evento”.

Per la difesa, la sentenza ha desunto la ricorrenza della fattispecie aggravante del c.d. metodo mafioso soltanto dalle qualità soggettive (di mafiosi di alto rango) dei presunti autori della minaccia ed ha tratto la sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa soltanto dal contenuto delle richieste avanzate con il messaggio di minaccia, in quanto ritenute corrispondenti agli scopi della *societas sceleris*, senza accertare l’effettivo contenuto delle richieste esteriorizzate alla vittima, e senza vagliare la ricorrenza del dolo specifico anche con riguardo ai concorrenti esterni nel reato di minaccia a corpo politico.

Si contesta, così, l’assenza del dolo specifico di agevolazione mafiosa in capo a Marcello Dell’Utri.

**SEDICESIMO MOTIVO – NULLITÀ DELLA SENTENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 521 E 522, 604 COMMA 2 C.P.P., IN RELAZIONE ALLA CONTESTATA AGGRAVANTE DI CUI ALL’ART. 61, N.2. C.P. VIOLAZIONE DEGLI ARTT, 61, N. 2, C.P., ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 118 C.P., NELLA PARTE IN CUI LA CORTE DI ASSISE HA RITENUTO SUSSISTENTE L’AGGRAVANTE PREVISTA DALLA SECONDA PARTE DELL’ARTICOLO CITATO (C.D. NESSO CONSEQUENZIALE) IN VIOLAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO CHE NE CONSENTIVANO LA LEGITTIMA APPLICAZIONE ALL’ODIERNO APPELLANTE, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA DI CUI ALL’ART. 118 C.P. E, PER L’EFFETTO, AUMENTANDO LA PENA NELLA MISURA DI ANNI UNO DI RECLUSIONE.**

La Corte di Assise ha ritenuto sussistente l’aggravante *ex art. 61 n. 2 c.p.* contestata nel capo d’imputazione: *«per avere commesso il fatto [...] ed all’ulteriore scopo di assicurare ai membri dell’associazione mafiosa in questione il prodotto e l’impunità*

*di reati precedentemente commessi; [...] In Palermo, Roma e altrove a partire dal 1992».*

La difesa eccepisce che dalla lettura della contestazione dell'aggravante all'interno del capo a) si coglie la carenza di un requisito indispensabile per la sussistenza della relazione consequenziale, vale a dire l'individuazione/indicazione del reato fine.

Pur affidandosi ad uno sforzo ermeneutico di non facile e sicuro risultato ed invertendo la frase inserita in contestazione («*reati precedentemente commessi*» ... «*dai membri dell'associazione mafiosa in questione*»), l'accusa intende indicare, quali reati fine del reato contestato *sub* art. 338 c.p., tutti quelli commessi dagli stessi autori mafiosi della minaccia e dagli altri membri di Cosa Nostra (senza dire quali) e, quindi, tutti quelli posti in essere dai membri della citata associazione dal tempo della sua costituzione sino al 1992. I reati così genericamente indicati sono molti di più di qualche migliaio, essendo nota a tutti la capacità criminogena espressa, nel corso dei decenni trascorsi, dall'associazione mafiosa Cosa Nostra.

Visto in questa prospettiva, sempre secondo la difesa, il capo d'imputazione, in relazione alla circostanza aggravante, è assolutamente generico ed indefinito, mancando il secondo termine della relazione finalistica, rispetto al quale misurare (seppure sotto il profilo soggettivo) il requisito previsto dall'art. 61 n. 2 c.p.

Il vizio diviene di maggiore ampiezza e spessore allorquando il giudice (come accaduto nel nostro caso) esprima un giudizio di sussistenza dell'aggravante senza individuare, nel corso del dibattimento e neppure in sentenza, gli specifici reati fine rispetto ai quali ha espresso un giudizio di consequenzialità.

Si ritiene, pertanto, che si sia determinato un disallineamento del rapporto che avrebbe dovuto sussistere tra: imputazione - fattispecie astratta - motivazione – decisione; tutto ciò, sempre secondo l'appellante, viola le norme processuali di cui agli artt. 521, 522 e 604 comma 2 c.p.p., determinando il vizio di nullità della sentenza *in parte qua*.

Altra censura connessa attiene alla surrettizia riproposizione dell'aggravante della c.d. agevolazione mafiosa come aggravante teleologica.

E' necessario individuare, nel caso in esame, quali fossero i reati per i quali, attraverso la minaccia al Governo Berlusconi *ex art. 338 c.p.*, gli autori della minaccia avrebbero voluto conseguire o assicurarsi il prodotto o il profitto o l'impunità.

La difesa reputa che l'accusa indichi genericamente tutti i reati in precedenza commessi dai membri della *societas sceleris* e realizzati in attuazione del programma criminoso scopo di Cosa Nostra.

Ma così si torna al punto di partenza e cioè alla domanda: ma quali sono questi specifici reati? seguendo il ragionamento del giudicante essi sarebbero da raggruppare (in modo non definito e generico) in tutti quelli che attengono all'esistenza ed all'operatività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra.

Lo schema proposto per ritenere integrata aggravante dell'art. 61, n 2, c.p. ricalca l'aggravante dell'art. 7 del d.l. 152/1991 della c.d. agevolazione mafiosa (già oggetto di contestazione per le medesime condotte); la Corte di Assise ripropone indebitamente l'aggravante della c.d. agevolazione mafiosa sotto le sembianze del nesso consequenziale previsto dall'ultima parte dell'art. 61, n. 2, c.p.

Anche ove non si volesse aderire, in via d'ipotesi, alle sopra esposte censure, tuttavia, la difesa evidenzia che la circostanza aggravante dell'art. 61 n. 2 c.p. ha natura soggettiva (*ex art. 70 comma 1 n. 2 c.p.*) ed era, pertanto, valutabile a carico soltanto degli autori mafiosi del reato di minaccia, ai sensi dell'art. 118 c.p..

Per tutti i superiori motivi, si chiede di dichiarare la nullità, *in parte qua*, della sentenza con riferimento all'aggravante di cui all'art. 61, n. 2, c.p. in applicazione degli artt. 521, 522 e 604 comma 2 c.p.p., eliminando l'aumento di pena per essa disposta dal giudice di primo grado; in via subordinata all'accoglimento dei motivi principali, riformare l'appellata sentenza, ritenendo insussistente l'aggravante dell'art. 61, n. 2, c.p. per carenza dei presupposti di fatto e di diritto per la sua configurabilità, ovvero, in via gradata per la violazione dell'art. 118 c.p. nel giudizio di estensione della stessa circostanza all'odierno appellante, adottando i provvedimenti conseguenti ed eliminando l'aumento della pena di anno uno di reclusione disposto dal giudice di primo grado con l'appellata sentenza.

#### DICIASSETTESIMO MOTIVO – SUL TRATTAMENTO SANZIONATORIO.

Si contestano i criteri di calcolo della pena e gli aumenti operati per le aggravanti.

Per questi motivi, si chiede, in riforma dell'impugnata sentenza:

- eliminare l'aumento di anni tre di reclusione disposto dal primo giudice in violazione dell'art. 63, comma 4, c.p.;
- in via subordinata ai motivi sull'insussistenza del fatto, applicare per il reato di minaccia di cui agli artt. 338 e 339, comma 2, c.p. la disciplina dell'art. 81 cpv. c.p. in relazione al reato di concorso esterno in associazione mafiosa, di cui alla precedente condanna definitiva in data 9 aprile 2014, ritenendo sussistente la continuazione tra detti reati e considerando più grave quello di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p., per l'effetto prevedere un aumento della pena di detto ultimo reato nella misura minima prevista dalla legge;
- in via di ulteriore subordine, ritenere sussistenti le attenuanti previste dagli artt. 62 bis e 114, comma 1, c.p. con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante prevista dall'art. 339 comma 2 c.p. ed in via ulteriormente gradata fissare la pena base del reato di cui agli artt. 338 e 339 comma 2 c.p. nella misura minima prevista dalla legge.

#### DICIOTTESIMO MOTIVO – SULLA CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO IN FAVORE DELLE PARTI CIVILI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PRESIDENZA REGIONE SICILIA, COMUNE DI PALERMO, «CENTRO STUDI E INIZIATIVE CULTURALI “PIO LA TORRE”», «LIBERA. ASSOCIAZIONE, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE».

Viene censurata la quantificazione del danno in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri operata dalla Corte di Assise all'esito del giudizio di primo grado perché frutto di un ragionamento ritenuto contraddittorio, errato e comunque privo di adeguata motivazione.

Viene censurata anche la parte della decisione che afferisce ai risarcimenti a favore della Regione Siciliana e del Comune di Palermo, così come viene censurato anche il

risarcimento a favore degli enti esponenziali: Centro Studi e iniziative culturali Pio La Torre e Libera Associazione, Nomi e Numeri contro le mafie..

**DICIANNOVESIMO MOTIVO – IMPUGNAZIONE DELLE ORDINANZE EMESSE DALLA CORTE D’ASSISE IN ORDINE ALL’AMMISSIONE DELLE PARTI CIVILI, ALLA QUESTIONE PRELIMINARE DELLA COMPETENZA E ALLE RICHIESTE ISTRUTTORIE.**

Si impugna l’ordinanza del 31 maggio 2013 in ordine all’ammissione della costituzione di parte civile di «*Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie*» e dell’associazione «*Centro di studi ed iniziative culturali “Pio La Torre”*».

**Viene impugnata l’ordinanza del 4 luglio 2013 per erronea valutazione degli elementi di fatto per avere l’ordinanza rigettato le eccezioni di incompetenza territoriale e per materia.**

L’udienza preliminare veniva celebrata davanti al GUP di Palermo, in virtù della *vis attractiva* asseritamente esercitata dalla fattispecie di cui al capo B dell’imputazione (ossia l’omicidio premeditato realizzato dal solo Provenzano) su quella prevista al capo A (il delitto di cui all’art. 338 c.p. che, sempre secondo l’accusa, sarebbe stato realizzato dagli altri imputati in concorso tra loro, con eccezione di Mancino e Ciancimino).

Tuttavia, mancando il presupposto dell’identità soggettiva tra le due fattispecie, la difesa sollevava una prima eccezione di incompetenza territoriale chiedendo lo spostamento del processo a Roma, atteso che il reato di cui al capo A), contemplando quale destinatario della minaccia il Presidente del Consiglio allora in carica, Silvio Berlusconi, presupponeva una consumazione nel territorio romano, sede istituzionale del Governo.

Peraltro, all’udienza preliminare dell’8 gennaio 2013, e dunque prima che intervenisse il rinvio a giudizio – disposto solo in data 7 marzo 2013 – il GUP di Palermo ha provveduto a separare dal presente procedimento (riguardante il Capo A della richiesta di rinvio a giudizio) quello a carico di Provenzano (Capo B) dell’imputazione).



In sede dibattimentale le difese, dopo aver riproposto la questione di incompetenza territoriale che era stata rigettata dal GUP, sollevavano, per la prima volta, l'eccezione riguardante l'incompetenza per materia della Corte di Assise; autorità giudiziaria questa, individuata solo contestualmente all'emissione del decreto di rinvio a giudizio (cfr. trascrizioni relative alle udienze dibattimentali celebratesi in data 27 giugno 2013 e 1 luglio 2013).

Si contesta, in particolare, l'identità soggettiva tra i presunti autori dei diversi reati; condizione questa che, secondo i ripetuti insegnamenti della Corte di Cassazione a sezioni singole, deve essere ritenuta indispensabile ed imprescindibile ai fini dello spostamento della competenza territoriale, non solo con riferimento all'ipotesi di connessione *ex art. 12 lett. b) c.p.p.*, ma anche avuto riguardo alla previsione contemplata alla lett. c) della medesima disposizione.

A fronte delle sollevate eccezioni, in data 4 luglio 2013, la Corte di Assise di Palermo, ha pronunciato l'ordinanza con la quale ha respinto i rilievi difensivi richiamando gli insegnamenti della nota sentenza a Sezioni Unite "Taricco" del 28 febbraio 2013, n. 2243.

Tali conclusioni, seppur rivelatesi sostanzialmente in linea con la pronuncia recentemente adottata dalle Sezioni Unite della Cassazione, non risultano condivisibili secondo la prospettiva racchiusa nell'atto di appello.

Si fa notare che secondo la Cassazione *«lo spostamento della competenza per connessione ex art. 12, lett. c) c.p.p. opera solo nei confronti dell'imputato cui siano ascritti entrambi i reati connessi, ma non anche nei confronti degli imputati cui sia ascritto uno solo dei reati in esame: ciò in quanto nessun imputato può essere distolto dal suo giudice naturale per il fatto che nei confronti di un suo coimputato si debba operare uno spostamento del foro in forza di una connessione valida solo per lui»*.

La conclusione si giustifica con la volontà di evitare "gigantismi" processuali.

E la difesa ne fa discendere che, nel caso di specie, a fronte della parziale diversità dei soggetti chiamati a rispondere del reato *sub A)* rispetto all'unico imputato – Bernardo Provenzano – per il quale si è addirittura proceduto separatamente per il delitto di

omicidio contemplato al Capo B prima che intervenisse il decreto di rinvio a giudizio, sia da escludersi l'operatività della connessione ai sensi dell'art. 12 lett. c) c.p.p.

Per quanto precede, l'appellante insiste nel chiedere, in riforma dell'impugnata ordinanza, rilevare il difetto di competenza territoriale e per materia della Corte di Assise di Palermo con contestuale trasmissione degli atti alla Procura di Roma.

**Impugnazione delle ordinanze del 29 giugno 2017 e 20 luglio 2017 relative alle intercettazioni dei colloqui avvenuti all'interno del carcere di Ascoli Piceno tra i detenuti Giuseppe Graviano, indagato in un separato procedimento per il medesimo reato di cui al capo A), e Umberto Adinolfi, nel periodo dal 19 gennaio 2016 al 29 marzo 2017.**

**Nullità ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 125 co. 3 e 178 lett. c) c.p.p. dell'ordinanza emessa dalla Corte d'Assise di Palermo in data 29 giugno 2017 e violazione dell'art. 270 co. 1 c.p.p., laddove la Corte d'Assise ha rigettato le eccezioni difensive in ordine alla inutilizzabilità (artt. 191, 271 c.p.p.), per carenza di motivazione dei provvedimenti autorizzativi, delle 33 intercettazioni ambientali di cui il pubblico ministero ha chiesto l'acquisizione alle udienze del 9 e 23 giugno 2017, e laddove ha dunque acquisito una larga parte di tali intercettazioni.**

Le conversazioni intercorse presso il carcere di Ascoli Piceno tra i detenuti Giuseppe Graviano e Umberto Adinolfi, nonché – in un caso – una conversazione intervenuta tra il predetto Graviano ed i congiunti Rosalia Galdi e Michele Graviano, vengono prese in rassegna per dichiarare la loro inutilizzabilità per carenza di motivazione dei provvedimenti abilitativi (decreti autorizzativi e, soprattutto, successive rispettive proroghe).

La difesa contesta il contenuto dell'ordinanza con la quale la relativa eccezione è stata rigettata ritenendo che i due decreti autorizzativi “genetici” non soddisfano lo *standard* di motivazione fissato dalla legge. Ancor più erronea si prospetta l'ordinanza in

questione laddove ha rigettato le eccezioni difensive concernenti l'omessa motivazione dei decreti di proroga succedutisi nel tempo.

Ma le ordinanze vengono impugnate anche sotto il profilo connesso al fatto che le intercettazioni ambientali sopra menzionate sono state disposte ed espletate in un separato procedimento (proc. pen. n. 3692/2014 r.g.n.r.), peraltro iscritto nel registro delle notizie di reato successivamente a quello in epigrafe.

Se i titoli di reato per i quali in questa sede si procede consentono, all'evidenza, il "transito" inter-procedimentale dei risultati delle intercettazioni, ai sensi dell'art. 270 I comma c.p.p., la stessa norma, nondimeno, specifica che l'utilizzazione in altri procedimenti non può operare, se non quando le intercettazioni "risultino indispensabili per l'accertamento" dei delitti (per i quali si procede, ovviamente, nel procedimento "altro").

Un requisito, quello appunto della indispensabilità, che la difesa contesta perché non è stato motivato

In definitiva, si ritiene che l'ordinanza della Corte di Assise debba essere annullata anche sotto i profili di mancato rispetto delle previsioni codicistiche ora messe in luce e che le intercettazioni di cui si è trattato debbano essere dichiarate inutilizzabili.

**Nullità ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 125 co. 3 e 178 lett. c) c.p.p. dell'ordinanza emessa dalla Corte d'Assise di Palermo in data 29 giugno 2017 e violazione dell'art. 268 co. 3 c.p.p., laddove la Corte d'Assise ha rigettato le eccezioni difensive in ordine alla inutilizzabilità (artt. 191, 271 c.p.p.) delle intercettazioni ambientali di cui alla sopra contestata nullità.**

All'udienza del 23 giugno 2017, le difese hanno eccepito l'inutilizzabilità delle intercettazioni di cui al precedente motivo, sotto il profilo della mancanza di motivazione in ordine ai presupposti legittimanti l'avvalimento di impianti di registrazione diversi da quelli installati presso la Procura della Repubblica e – dunque – sotto il profilo di una violazione dell'art. 268 III comma c.p.p. (e ciò in specifico

riferimento al *decreto ordinario di intercettazione di comunicazioni tra presenti* emesso in data 8 gennaio 2016 dalla Procura della Repubblica – DDA di Palermo).

La questione viene riproposta con il gravame non ritenendo l'appellante condivisibili i motivi di cui all'ordinanza che ha rigettato la relativa eccezione.

**Nullità ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 125 co. 3 e 178 lett. c) c.p.p. dell'ordinanza emessa dalla Corte di Assise di Palermo in data 29 giugno 2017, laddove la Corte d'Assise ha accolto la richiesta di perizia limitatamente a talune registrazioni dei colloqui tra Giuseppe Graviano e Umberto Adinolfi, nonché per la registrazione del colloquio tra lo stesso Graviano e i familiari Rosalia Galdi e Michele Graviano in data 23 aprile 2016.**

In sintesi si contesta che la con l'ordinanza emessa all'udienza del 29 giugno 2017 la Corte abbia accolto in parte la richiesta del Pubblico Ministero, disponendo la trascrizione e l'acquisizione di alcune conversazioni senza tuttavia dare compiutamente conto delle ragioni di tale scelta, né tanto meno illustrare i motivi in forza dei quali era stata altresì (implicitamente) rigettata l'eccezione difensiva sulla non genuinità (e quindi sull'irrilevanza) delle dichiarazioni contenute nelle conversazioni acquisite.

Si ritiene, pertanto, che l'ordinanza impugnata sia annullata, con conseguente espunzione delle trascrizioni in parola dal novero degli atti utilizzabili ai fini della decisione.

**Nullità ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 125 co. 3 e 178 lett. c) c.p.p. dell'ordinanza emessa dalla Corte d'Assise di Palermo in data 20 luglio 2017, con la quale la Corte d'Assise ha rigettato parzialmente la richiesta di perizia di talune registrazioni dei colloqui tra Giuseppe Graviano e Umberto Adinolfi ed ha rigettato integralmente la richiesta di acquisizione delle registrazioni di tutti i colloqui tra Giuseppe Graviano e i suoi familiari.**

La difesa rammenta che, subito dopo che, con l'impugnata ordinanza del 29 giugno 2017, la Corte d'Assise aveva ammesso alcune delle trascrizioni richieste dal Pubblico Ministero (e relative ai dialoghi in carcere tra Giuseppe Graviano e Umberto Adinolfi, nonché ad un colloquio tra il Graviano ed i suoi familiari), alla successiva udienza del 7 luglio 2017 le difese degli imputati Dell'Utri, Subranni, Mori e De Donno avevano subito presentato istanza di trascrizione integrale di altre conversazioni intercettate tra Graviano e Adinolfi, nonché di tutti i colloqui captati tra il Graviano ed i propri familiari, ritenute necessarie ai fini di una corretta e completa valutazione della attendibilità delle prove prodotte dal pubblico ministero. L'istanza si saldava strettamente con la questione della inattendibilità del Graviano.

Per contro, a fronte di un nutrito elenco di conversazioni ritenute rilevanti per la difesa, la Corte di Assise ha ritenuto di disporre la trascrizione di solo quattro conversazioni, tra Graviano e Adinolfi, negando ingresso a tutte le altre richieste dalle difese.

Questa scelta viene impugnata per difetto di motivazione e perché ha comportato una compromissione del diritto di difesa. Ne deriva la complessiva illegittimità e nullità dell'ordinanza impugnata, sia sotto il profilo della sua mancanza motivazionale sia per via della lesione del diritto di difesa.

Sulla base di tutto quanto esposto in precedenza, la difesa appellante ha formulato le seguenti

#### **RICHIESTE**

- in via preliminare, **annullare tutte le ordinanze come sopra impugunate;**

- in via principale, **dichiarare non doversi procedere** nei confronti del dott. Marcello Dell'Utri, ai sensi del combinato disposto degli artt. 649 co. 2 e 529 c.p.p., per violazione del divieto di *bis in idem* e del vincolo del giudicato;
- in subordine, **assolvere l'imputato** perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ovvero perché il fatto non sussiste, ovvero con la più ampia formula assolutoria ritenuta di giustizia;
- in ulteriore subordine, **dichiarare la nullità della sentenza** per violazione degli artt. 521, 522 c.p.p. e disporre, ai sensi dell'art. 604 c.p.p., la trasmissione degli atti al giudice competente;
- sempre in via subordinata, annullare la sentenza per mancata assunzione *ex art.* 507 c.p.p. della testimonianza del dott. Silvio Berlusconi e disporre, ai sensi dell'art. 603 co. 1 o 3 c.p.p., la **rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale** con conseguente assunzione della **testimonianza del dott. Silvio Berlusconi** in quanto **prova assolutamente necessaria** al fine del decidere;
- sempre in via subordinata, escludere la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (oggi art. 416 *bis*.1 c.p.) e dichiarare l'**intervenuta prescrizione** dei fatti contestati; ovvero escludere la sussistenza delle altre circostanze aggravanti contestate (artt. 339 co. 2, 61 n. 2 c.p.) e, comunque, applicare l'art. 81 co. 2 c.p. e, in ogni caso, **ridurre la pena** irrogata perché eccessiva;
- in ogni caso, **escludere tutti gli effetti civili** della sentenza o comunque **respingere ogni domanda risarcitoria** proposta o, in subordine, **rideterminare la misura del danno** come specificato nel rispettivo motivo di gravame.

\*\*\*

## **L'appello nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri**

Il Governo della Repubblica, in giudizio legalmente rappresentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha presentato appello ex art. 576 c.p.p. limitatamente al capo della sentenza di primo grado con il quale è stato liquidato il danno subito dalla Amministrazione appellante nella misura di dieci milioni di euro ritenendo insufficiente tale somma così da chiedere condanna degli “... *imputati in solido al pagamento della maggiore somma ritenuta di giustizia o risultante dagli atti del processo.*”.

A sostegno di tale impugnazione si è fatto leva, con un unico motivo, sulla contraddittorietà della motivazione che ha portato ad una errata liquidazione del danno e ciò in quanto la sentenza, pur riconoscendo che il danno nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri è incalcolabile per la sua incommensurabile gravità e, pur riconoscendo che lo stesso è certamente superiore alla quantificazione minima di dieci milioni di euro, ha ritenuto di liquidare tale somma (appunto di dieci milioni) nonostante la parte civile appellante avesse chiesto la condanna al risarcimento di tutti i danni quantificabili in una somma “non inferiore” a dieci milioni di euro o in quella maggiore o minore che fosse ritenuta di giustizia o risultasse dagli atti del processo. Per le considerazioni così riassunte, l'appellante formula istanza per riformare il *quantum* della liquidazione.

## PARTE TERZA

### RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

#### PROLOGO

1.- Sia consentito, in avvio di motivazione, svolgere alcune brevi considerazioni il cui senso potrà più compiutamente intendersi a esposizione completata.

Lo sforzo di disseccare i fatti sotto la spinta imperiosa del procedimento logico di verifica delle prove d'accusa e della congruità dei ragionamenti posti a base della decisione impugnata ha prodotto, talvolta, un'involontaria parresia: che è sempre esercizio salutare per chi, senza bramarlo, accetta di essere prigioniero della verità, più che possederla.

E le vicende oggetto di questo processo lasciano intravedere una dimensione che va ben oltre i limiti accessibili ad una verità modesta qual è la verità processuale, la cui ricerca si snoda lungo un sentiero stretto, per ciò che concerne il giudizio d'appello in particolare, tra una prova di resistenza dell'apparato argomentativo che supporta le impugnature pronunce di condanna alla confutazione opposta dagli argomenti difensivi a sostegno dei propositi gravami e i limiti anche temporali di approfondimento imposti dal rispetto di regole processuali di utilizzabilità probatoria, o da regole di giudizio o di preclusioni che inevitabilmente imbrigliano il principio generale di ricerca della verità dei fatti, quando non anche quello del libero convincimento del giudice; e su tutti, naturalmente il limite del *devolutum*.

2.- Sullo sfondo dei temi trattati in questo processo e di quelli che sono stati oggetto di una defatigante fase di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, si stagliano indagini, alcune già espletate, altre ancora in corso o che meriterebbero di essere riprese, molto più meritorie di quella che questa Corte non ha potuto o non è stata in grado di sviluppare nell'espletamento del compito demandatole.

Ci si riferisce all'indagine che ha portato alla luce la consuetudine inveterata di contatti o di legami tra organizzazioni criminali mafiose e esponenti dei Servizi segreti, che, secondo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia calabresi, raccolte nel processo



sulla c.d. 'ndrangheta stragista risalirebbe ai primi anni '70 e alla stagione dei lucrosi sequestri a scopo di estorsione, ma si sarebbero estesi anche a trame eversive, in relazione a rapporti con personaggi al contempo intranei alla 'ndrangheta e vicini a o membri di organizzazioni gravitanti nell'area dell'eversione neo fascista. E all'indagine sulla Falange Armata, sigla con cui sono stati rivendicati numerosissimi episodi delittuosi ai danni, di uomini delle istituzioni e di soggetti che operavano in particolare nel settore carcerario, compresi quelli della campagna stragista varata dai corleonesi contro lo Stato e la politica (dall'omicidio LIMA al gesto dimostrativo dell'obice di mortaio fatto trovare al Giardino dei Boboli a Firenze; e poi l'attentato di via Fauro a Roma, la strage di via dei Georgofili a Firenze, i successivi attentati di Roma e Milano nella notte tra il 27 e il 28 luglio 1993). E, ancora, alle indagini sui c.d. mandanti occulti delle stragi, sia quelle siciliane del '92 che le stragi in continente dell'anno successivo. E alla vicenda della mancata strage allo Stadio Olimpico di Roma, prevista per il 23 gennaio 1994, che, nei propositi vagheggiati da Giuseppe GRAVIANO, avrebbe dovuto coronare una strategia destabilizzante volta a ridurre lo Stato in ginocchio e cambiare per sempre il volto e le sorti del Paese.

E ci riferiamo altresì ad autentici buchi neri della storia giudiziaria del terribile biennio 1992-93, come il suicidio di Antonino GIOE' (il primo degli esecutori della strage di Capaci ad essere arrestato in quel "covo" di via Ughetti dove si nascondeva, pur non essendo attinto da ordini di custodia cautelare insieme al suo sodale, Gioacchino LA BARBERA, arrestato qualche giorno dopo nel nord Italia: e in quello stesso stabile erano ubicati appartamenti in uso ai servizi), trovato cadavere, e appeso per le stringhe delle scarpe da ginnastica a una sbarra della cella romana di Rebibbia dove era detenuto; il duplice omicidio di Vincenzo MILAZZO e della fidanzata, Antonella BONOMO che vide mobilitati in prima persona, nella deliberazione e poi nell'esecuzione del duplice delitto, lo stesso Salvatore RIINA e alcuni dei capi corleonesi a lui più vicini, e che venne commesso nei giorni in cui fervevano i preparativi per la strage di via D'Amelio; il ruolo di Paolo BELLINI, (proveniente dalle fila dell'eversione nera, divenuto killer della 'ndrangheta, sospettato dagli stessi

mafiosi cui era in contatto, ma non solo da loro, di trescare con i Servizi e recentemente condannato in primo grado come esecutore della strage di Bologna), quale suggeritore dell'opportunità, per Cosa Nostra, di mutare target nella scelta degli obiettivi degli attentati da realizzare, e che sarebbero stati lumeggiati già a partire dalla fine estate-autunno del '92.

Sarebbero tutti temi meritevoli di approfondimento, mentre questa Corte non ha potuto dedicarvi nulla di più che qualche fugace cenno.

3.- Si staglia invece, sullo sfondo di quasi tutte le vicende che più specificamente ricadono nell'oggetto dell'imputazione per cui qui si procede, il ruolo della politica, come era inevitabile che fosse per il tenore stesso con cui è stato confezionato il capo d'accusa.

E sotto accusa la politica lo è stata in questo processo esplicitamente, e in persona di due suoi autorevoli esponenti, attinti dall'imputazione di avere concorso al reato di minaccia a Corpo politico dello Stato.

E precisamente, l'uno (DELL'UTRI) come intermediario, che si sarebbe proposto inizialmente (in epoca successiva all'omicidio LIMA) ed in luogo di quest'ultimo, come interlocutore dei vertici di Cosa Nostra per mediarne la pretesa di ottenere i benefici pretesi come condizione per la cessazione delle stragi: un'accusa che però è caduta già all'esito del giudizio di primo grado; e poi, *rinnovando tale interlocuzione, dopo gli arresti di Vito CIANCIMINO e di Salvatore RIINA, così agevolando il progredire della "trattativa" Stato-mafia sopra menzionata, e quindi rafforzando i responsabili mafiosi della trattativa nel loro proposito criminoso di rinnovare la minaccia di prosecuzione della strategia stragista; e segnatamente, agevolando materialmente la ricezione di tale minaccia presso alcuni destinatari della stessa ed in particolare, da ultimo, favorendone la ricezione da BERLUSCONI Silvio dopo il suo insediamento come Capo del Governo: accusa che, come si vedrà, sconta un'insuperabile carenza di prova dell'ultimo passaggio (una sorta di "ultimo miglio" del percorso probatorio d'accusa) della sequenza fattuale necessaria per poter validare*

l'ipotesi accusatoria secondo cui DELL'UTRI, dopo avere intrattenuto reiterati contatti con l'emissario di Cosa Nostra, identificato nella persona di MANGANO Vittorio, avrebbe veicolato la minaccia di cui questi era latore fino al Presidente del Consiglio e quindi al Governo in carica. Una carenza che non può essere compensata dal rifiuto opposto da Silvio BERLUSCONI - avvalendosi (su consiglio dei suoi legali) della facoltà di non rispondere che la legge gli riconosceva in forza del combinato disposto degli artt. 371, comma 2 lett. b) e 210, comma 6, c.p.p. – di sottoporsi all'esame testimoniale che era stato disposto da questa Corte su specifica richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (tale richiesta era stata avanzata dalla difesa dell'imputato DELL'UTRI, rivendicando il proprio diritto a fare esaminare un teste a discarico la cui versione dei fatti, alla luce della pronuncia di condanna e del percorso logico probatorio su cui la Corte di primo grado aveva ritenuto di fondare quella pronuncia, aveva assunto una rilevanza potenzialmente decisiva dal punto di vista della difesa, per smentire la prospettazione accusatoria).

Il rifiuto predetto, come si vedrà, è processualmente un dato neutro per la molteplicità delle ragioni che possono stare alla base di quella scelta. E quindi non se ne possono trarre implicazioni significative a supporto dell'accusa (argomentando *a contrariis* dal fatto che BERLUSCONI abbia deluso l'aspettativa difensiva di una secca smentita dell'aver egli, nella qualità di Presidente del Consiglio e quindi capo del Governo in carica, ricevuto minacce di qualsiasi genere attraverso interlocuzioni con il DELL'UTRI). In particolare, che il teste assistito (ma sentito ai sensi dell'art. 210, comma 6, c.p.p. essendosi accertato che era iscritto nel registro degli indagati per reati connessi-collegati a quello per cui qui si procede, e segnatamente le stragi del 93/94) si sia rifiutato di rispondere per non incorrere in un'incriminazione per falsa testimonianza, se avesse smentito di avere ricevuto la minaccia asserita dall'accusa, è solo una, e neppure la più probabile, delle letture possibili di quel silenzio, considerato il prevedibile sviluppo del tracciato di prova, soprattutto nel contro-esame del P.G.

L'altro esponente politico di rilievo a sedere sul banco degli imputati, Calogero MANNINO, era accusato di essere stato addirittura l'autore della condotta che avrebbe

innescato la trattativa con i vertici dell'organizzazione mafiosa, istigando per così dire gli istigatori (MORI, DE DONNO e SUBRANNI) ad aprire un canale di comunicazione con i predetti vertici, condotta *finalizzata a sollecitare eventuali richieste di Cosa Nostra per fare cessare la programmata strategia omicidiario-stragista, già avviata con l'omicidio dell'on. Salvato LIMA, e che aveva inizialmente previsto l'eliminazione, tra gli altri, di vari esponenti politici e di Governo, fra cui egli stesso MANNINO*; ed accusato poi di avere esercitato indebite pressioni per fare ottenere ai detenuti mafiosi provvedimenti favorevoli in ordine all'applicazione del 41 bis (che era una delle principali richieste avanzate da Cosa Nostra nel quadro di un'azione più complessiva di ricatto allo Stato).

La posizione del MANNINO è stata stralciata, e il separato procedimento a suo carico è stato definito con sentenza del 4.11.2015 del GUP presso il Tribunale di Palermo che lo ha assolto con la formula "per non aver commesso il fatto come ascrittogli"; assoluzione che è stata confermata in appello (con sentenza n. 3920/2019 del 22.07.2019) ed è passata in cosa giudicata avendo la Corte di Cassazione, come si vedrà, dichiarato inammissibile il ricorso proposto al P.G. (v. sentenza n. 1156 dell'11.12.2010).

Ma ampio spazio è stato dedicato nella motivazione della decisione impugnata alla prima delle due condotte contestate, per il ruolo decisivo che essa avrebbe avuto nello sviluppo della vicenda, pur ritenendo il giudice di prime cure di dover derubricare quella condotta a mero antecedente causale del successivo iter realizzativo del reato per cui si procede.

Il tentativo del P.G. in questa sede di rilanciare l'ipotesi accusatoria che attribuiva al MANNINO un ruolo propulsivo dell'intera vicenda non ha trovato conforto adeguato, ad avviso di questa Corte, nelle risultanze acquisite.

Detto questo, gli esiti dell'accusa nei riguardi di influenti esponenti del mondo della politica e dell'imprenditoria votatasi anche alla politica sono forse meno troncanti di quanto non dica il responso processuale finale nei riguardi dei due imputati menzionati.

E sono tutto sommati coerenti alla storia dei tormentati rapporti tra mafia e politica, addicendosi loro la tonalità del grigio.

E un terzo non meno autorevole uomo politico, il Senatore Nicola MANCINO, Ministro dell'Interno all'epoca dei fatti di causa, è stato attinto dal sospetto di essere stato il terminale della trattativa avviata da MORI e DE DONNO con Vito CIANCIMINO e autorizzata da RIINA. Un sospetto ingenerato dalle propalazioni improbabili di Massimo CIANCIMINO che si riportava ad asserite elucubrazioni del padre e a indicazioni desunte dai suoi scritti, nonché a tardive propalazioni di Giovanni BRUSCA, che per la prima volta nel 2001- quando già era edotto delle testimonianze rese da MORI e DE DONNO al processo di Firenze – fece il nome di MANCINO come terminale della trattativa, asserendo che come tale gli fosse stato indicato da Salvatore RIINA la seconda volta che ebbe a parlargli della vicenda del c.d. “papello”.

Un sospetto che è sfociato “solo” nell'imputazione elevata nei riguardi del Senatore MANCINO per il reato di falsa testimonianza (per avere negato, deponendo al processo a carico di MORI e OBINU, di avere mai saputo dei contatti intrapresi dai Carabinieri del R.O.S. con Vito CIANCIMINO; e delle lagnanze espresse al riguardo dal Ministro MARTELLI; e ancora per avere negato di avere saputo nulla delle recondite motivazioni che avrebbero portato alla sua designazione per la carica di Ministro dell'Interno del Governo AMATO in luogo del Ministro uscente, Vincenzo SCOTTI), da cui è stato assolto con ampia formula.

Ma il ruolo e i volti della politica evocati in questo processo erano anche altri, come poteva evincersi già da ammiccamenti del costruito accusatorio (come quelli che dietro l'accusa di avere concorso al reato, rivolta a uomini delle istituzioni come il Capo della Polizia Vincenzo PARISI e al Vice direttore generale del D.A.P., Francesco DI MAGGIO, entrambi deceduti, in relazione a vicende come l'avvicendamento dei vertici del DAP, con la cacciata del Direttore Nicolò AMATO e la sostituzione anche del suo vice con il predetto DI MAGGIO), inevitabilmente chiamavano in causa le più alte cariche dello Stato, nel tessere l'ordito probatorio che avrebbe dovuto sostenere l'accusa: che poi era, in definitiva, quella di avere assecondato scelte che, per quanto

motivate dalla finalità di stemperare la tensione e di prevenire ulteriori recrudescenze della violenza mafiosa, si sarebbero tradotte in una manifestazione di debolezza dello Stato, con l'effetto di corroborare il proposito dei vertici mafiosi di perpetuare o rinnovare la minaccia.

Sotto questo profilo, la prospettazione accusatoria s'inerpicava lungo un crinale ad avviso di questa Corte assai sdrucchiolevole in partenza.

Il ruolo della politica è stato certamente importante in certi momenti e per certi aspetti, e per come ha inciso nella concatenazione dei fatti, ma non è traducibile in una cifra di illiceità penale.

E' stato un ruolo incisivo sia quando si è risolto nell'abdicare alla responsabilità di compiere delle scelte o di fare chiarezza sulle anomalie o sui profili di opacità che fecero elevare a sospetto, nella valutazione degli esponenti istituzionali che ne furono informati, iniziative come quella intrapresa dai Carabinieri del R.O.S. nell'estate del '92, attraverso i contatti stabiliti con Vito CIANCIMINO; o che potevano fare elevare a sospetto – di una volontà di aprire a concessioni che avrebbero potuto costituire un cedimento al ricatto di Cosa Nostra – iniziative come quella del Ministro CONSO di lasciare spirare il termine di durata di 334 provvedimenti applicativi del 41 bis senza prorogarne neppure uno (il Ministro dell'Interno MANCINO non diede corso al proposito enunciato alla stampa di verificare come fossero andate le cose; e nessuno, all'interno del Governo o in ambienti parlamentari o istituzionali sollevò questioni o chiese un chiarimento al Ministro CONSO quando la notizia si diffuse, fatta eccezione per un'iniziativa come si vedrà del presidente della Commissione Antimafia, Luciano VIOLANTE, che tuttavia non ebbe poi sviluppi concreti); sia quando, al contrario, tale ruolo si è tradotto nel compiere delle scelte.

Ma al giudice penale compete solo di rilevarne la possibile incidenza nella concatenazione e nello sviluppo dei fatti di causa, senza alcuna pretesa di sindacarne – con il preteso di estensive manipolazioni dei principi e dei meccanismi della responsabilità concorsuale - il merito, quando questo consista pur sempre in

valutazione e scelte di opportunità politica, e tanto meno farne materia di imputazione per specifiche fattispecie di reato, come quella per cui qui si procede.

Avere ipotizzato anche nei confronti di eminenti personalità istituzionali, come il Ministro CONSO o il Presidente della Repubblica Oscar Luigi SCALFARO, un concorso “oggettivo” alla realizzazione del reato, o un cedimento alla minaccia mafiosa, con il risultato di dover compiere poi acrobazie dialettiche per affrancarli da un giudizio postumo di responsabilità penale (facendosi leva sulla genuinità delle intenzioni o sull’aver ignorato i retroscena più inquietanti) è, a parere di questa Corte, oltre che ingeneroso e fuorviante, frutto di un errore di sintassi giuridica.

#### **4.- L’ordine di trattazione degli argomenti.**

La coincidenza delle questioni sollevate, l’oggettiva connessione delle rispettive posizioni processuali e la corrispondenza quando non addirittura la piena sovrapponibilità delle principali argomentazioni dedotte a sostegno dei gravami proposti dalle difese degli imputati MORI, DE DONNO e SUBRANNI basterebbero già a giustificare un esame congiunto.

Ma poiché i tre atti d’appello ripercorrono *funditus*, sia pure dall’angolo prospettico che si conviene alle ragioni difensive, praticamente tutti i temi del processo, il tracciato tematico così sviluppato finisce per involgere anche le posizioni degli altri appellanti nella ricognizione dell’imponente materiale istruttorio da scrutinare.

Ciò induce ad articolare l’esposizione che segue per poli tematici aggregati in due parti, corrispondenti, la prima (che interessa le posizioni dei tre ex ufficiali del R.O.S., nonché i coimputati CINA’ e BAGARELLA), alle vicende relative al reato che si sarebbe consumato - e che secondo le conclusioni cui è pervenuta questa Corte, si è effettivamente consumato - in pregiudizio dei Governi AMATO e CIAMPI; la seconda (che interessa le posizioni ancora di BAGARELLA e poi di DELL’UTRI e, sempre di riflesso, la posizione di BRUSCA) corrispondente alle vicende relative al reato che si sarebbe consumato in pregiudizio del Governo BERLUSCONI (e che invece, come si

vedrà, deve ritenersi essersi arrestato alle soglie del tentativo sia pure punibile, con inevitabile conseguenza sulla prescrizione del reato).

Dalla ricostruzione delle vicende che più interessano ai fini del giudizio di responsabilità dei singoli si trarranno le conclusioni più pertinenti alle posizioni di ciascuno degli odierni appellanti. E in particolare, saranno oggetto di trattazione separata le posizioni di CINA' e di BAGARELLA e quella di Marcello DELL'UTRI.

### **5.- La distinzione tra la c.d. “trattativa Stato-mafia” e il reato di minaccia a Corpo politico dello Stato. Cenni ai temi di prova che ne sortiscono.**

La trattativa, qualsiasi trattativa che non si discosti dall'accezione comune con cui è intesa tale locuzione, postula un'interlocuzione tra due o più parti finalizzata a giungere ad un accordo che si sostanzia in reciproche rinunce e concessioni. Essa prefigura quindi uno scenario incompatibile con il reato di minaccia qualificato che riproduce lo schema del reato di ricatto previsto dal Codice ZANARDELLI, non essendo necessario che il soggetto agente consegua il risultato cui è preordinata la minaccia. E' infatti un atto unilaterale di coartazione della volontà altrui, perpetrato nei confronti di uno o più soggetti predeterminati e volto non già a realizzare un assetto di reciproco contemperamento degli opposti interessi, bensì ad imporre la propria volontà alla controparte, coartandone la volontà per evitare di subire un danno ingiusto che si prospetta alla vittima, ove non dovesse cedere alle pretese dell'autore della minaccia. Se dunque fosse vero che il Governo o un'autorità rappresentativa dello Stato è stata parte di una trattativa, in ipotesi con i vertici dell'organizzazione mafiosa, ovvero di una negoziazione basata su uno scambio di reciproche concessioni e rinunce, allora esso non potrebbe al contempo considerarsi vittima del reato di minaccia a Corpo politico dello Stato poiché nell'ambito di un accordo “negoziale”, lo stesso Governo non potrebbe considerarsi come coartato nelle sue scelte e nella volontà di addivenire a un accordo. E quindi se vi fu trattativa, non ci sarebbe alcun reato.

Se invece fosse vero che non v'è stata alcuna negoziazione, ma solo un'imposizione unilaterale di richieste accompagnate dalla prospettazione di ritorsioni violente nel caso



di mancato accoglimento, occorrerebbe dimostrare che i Carabinieri, che si erano in ipotesi attivati per favorire l'apertura di un dialogo al fine di giungere ad un'intesa – cioè una vera e propria trattativa tra lo Stato e la mafia – si siano prestati a veicolare al Governo non più una proposta, o l'accettazione della proposta di avviare un negoziato, ma la minaccia tout court di ulteriori stragi se non fossero state accolte le richieste di Cosa Nostra.

Nella prospettazione comune agli atti d'appello delle difese dei tre ex ufficiali del R.O.S. queste preliminari considerazioni metterebbero già in evidenza vizi genetici e insuperabili del costrutto accusatorio.

Si vedrà però come la mancata prova del ruolo propulsivo di Calogero MANNINO, unita alla certezza che i Carabinieri non ebbero alcuna autorizzazione da parte di esponenti di governo ad esplorare la possibilità di un negoziato con Cosa Nostra, imponga sì un ripensamento dell'originaria prospettazione accusatoria, ma senza per questo pregiudicare la validazione sul piano probatorio dell'assunto secondo cui il reato è configurabile e si è perfezionato.

Resta infatti accertato, sul piano oggettivo, l'apporto che l'improvvida iniziativa dei Carabinieri, attraverso la sollecitazione a trovare un'intesa, trasmessa da Vito CIANCIMINO – per il tramite di CINA' - ai vertici mafiosi e la conseguente apertura, agli occhi dei medesimi vertici, di un canale di comunicazione con un'Autorità di Governo sovraordinata a quelli che essi ritenevano suoi emissari ebbe nel far sì che prendesse corpo e poi si rafforzasse, con il progredire dell'interlocuzione tra gli Ufficiali del ROS e il CIANCIMINO, il proposito non più di una generica intimidazione, qual era quella che poteva rinvenirsi nei primi eclatanti delitti che scandirono lo sviluppo della strategia di contrapposizione frontale allo Stato iniziata con l'omicidio LIMA, ma di un vero e proprio ricatto allo Stato. Un rafforzamento che ulteriore alimento avrebbe tratto persino dal "congelamento" della trattativa (e più esattamente della prima fase della trattativa che certamente vi fu tra CIANCIMINO e gli Ufficiali del R.O.S.), creando le premesse per il protrarsi e il rinnovarsi della

condotta di minaccia, sino alla sua effettiva consumazione (almeno in danno in particolare del Governo CIAMPI).

Su quest'ultimo punto, per le ragioni che saranno esposte in prosieguo, questa Corte condivide la conclusione cui è pervenuto il giudice di prime cure secondo cui il reato può dirsi consumato in ragione della ricezione della minaccia da parte dell'allora Ministro della Giustizia Giovanni CONSO. E la prova di tale ricezione non si ricava solo e tanto dalla decisione di non prorogare i decreti applicativi del 41 bis che andavano a scadere nel mese di novembre del '93, un certo numero dei quali interessavano affiliati a Cosa Nostra e ad altre organizzazioni criminali di stampo mafioso (una decisione che andava incontro alle pretese estorsive di Cosa Nostra, ma che di per sé non sarebbe stata necessaria ai fini del perfezionamento del reato che, essendo configurato come reato di pericolo, non richiede il conseguimento del risultato cui è preordinata la minaccia); ma si evince anche e soprattutto dalle ragioni poste a fondamento di quella decisione: il cui significato effettivo, però, non può intendersi senza considerare che ad essa fece seguito, due mesi dopo, una decisione esattamente speculare del Ministro, nel senso di rinnovare in blocco i decreti applicativi del 4 bis che concernevano gli esponenti presumibilmente più pericolosi e di maggiore spicco delle medesime organizzazioni criminali.

Sono le ragioni giustificative di quella scelta a postulare che una fonte avveduta e bene informata delle dinamiche criminali in atto all'interno dell'organizzazione mafiosa più temibile e artefice degli ultimi attentati che avevano insanguinato le strade delle principali città italiane, avesse rappresentato l'opportunità di un gesto di distensione che valesse a far decantare la tensione, nonostante il rischio che venisse interpretato come un segno di debolezza dello Stato e un cedimento al ricatto sotteso alle bombe di Firenze, di Milano e di Roma.

Le difese ravvisano una contraddizione nel ragionamento della Corte di primo grado che, da un lato, afferma di non avere motivo di dubitare della sincerità del Ministro CONSO quando ha sostenuto dinanzi alla Commissione parlamentare Antimafia, presieduta dal Sentore PISANU, di non avere mai saputo nulla di trattative con Cosa

Nostra; dall'altro, afferma che la mancata proroga dei decreti di novembre tradisce una precisa volontà del Ministro di compiere un gesto di distensione che favorisse il raggiungimento di un'intesa per la cessazione delle stragi, che era precisamente la finalità della presunta trattativa.

In realtà, per le ragioni già sommariamente anticipate, ma che saranno meglio illustrate in prosieguo, non era affatto necessario che il Ministro venisse edotto che vi fossero state già delle interlocuzioni tra esponenti istituzionali ed esponenti mafiosi per giungere ad un accordo fatto di reciproche concessioni e rinunce. Ma era sufficiente, per poter affermare che gli fu veicolata la minaccia qualificata per cui qui si procede, che un intermediario previamente edotto delle principali rivendicazioni di Cosa Nostra – intermediario che le risultanze probatorie conducono a identificare nella persona del Vice Direttore generale de D.A.P. Francesco DI MAGGIO, e che a sua volta poteva anche essere ignaro di pregresse interlocuzioni sul tema – gli avesse illustrato la sussistenza di uno specifico collegamento tra gli ultimi attentati e la pretesa dell'organizzazione mafiosa di ottenere un allentamento della stretta carceraria.

Le risultanze acquisite rendono poi più che probabile, e suffragata da un alto grado di credibilità razionale, l'ipotesi che sia stato proprio Mario MORI - che nel curare personalmente i contatti e i rapporti con il DAP si relazionava con il dott. DI MAGGIO, e con lo stesso ebbe un incontro il 22 ottobre 1993, pochi giorni prima che venisse a scadere la prima tranche dei decreti non prorogati - a rendere edotto il DI MAGGIO non solo di quel collegamento, ma della necessità/opportunità di operare determinate scelte in relazione a quel collegamento (scelte che però come già anticipato sono molto più complesse e diverse dal mero intento di lanciare un segnale di distensione che mostrasse la disponibilità del Governo ad accogliere almeno alcune delle richieste di Cosa Nostra).

E' vero che la sentenza di primo grado non specifica il modo in cui MORI avrebbe trasmesso la minaccia, affidandosi alla presunzione che ciò sia avvenuto attraverso rapporti instaurati dallo stesso MORI con il dott. DI MAGGIO – o più esattamente, ripresi dopo che quest'ultimo era stato nominato vice direttore del D.A.P., con il

contributo, secondo il giudice di prime cure, anche di MORI - e i contatti che ebbero sulle problematiche dei detenuti mafiosi (e quindi sul 41 bis).

Non si può quindi del tutto escludere che le richieste estorsive di Cosa Nostra abbiano raggiunto il Governo in carica, naturale destinatario della minaccia ex art. 338 c.p., nella persona del Ministro competente per materia, per una via diversa e autonoma rispetto all'interlocuzione iniziale, incentrata sull'intermediazione di CIANCIMINO e di CINA'. E cioè con l'intervento di un fantomatico suggeritore del DI MAGGIO, diverso da MORI; o direttamente, attraverso il messaggio intimidatorio contenuto negli attentati di Milano e di Roma del 27-28 luglio che si saldavano alla strage di via dei Georgofili in un disegno unitario, condensato nell'espressione coniata da Luciano VIOLANTE di "*bombe del dialogo*": che, nelle intenzioni dei vertici mafiosi, volevano essere una rinnovazione della minaccia che essi ritenevano essere già pervenuta al Governo attraverso il canale di comunicazione aperto con la mediazione di Vito CIANCIMINO (mentre così non fu). Un messaggio che però sarà decodificato, non senza contrasti e dissensi almeno inizialmente, dai migliori analisti degli apparati investigativi e di intelligence dell'epoca già a partire da agosto del '93, ma che non risulta abbia mai dato luogo a prese di posizioni specifiche e ufficiali del Governo, da cui possa desumersi che se ne fosse discusso e che il Governo nella sua totalità fosse edotto della minaccia. Sicché la prima prova certa che ciò sia avvenuta risale proprio alle decisioni adottate al Ministro CONSO.

Ma anche se, come diversi indicatori fattuali convergono a far ritenere, fosse provato invece che fu MORI a informare DI MAGGIO e convincerlo dell'opportunità di lanciare certi segnali e quindi di adoperarsi a sua volta nei riguardi del Ministro CONSO per orientarne le scelte (a partire da quella di non prorogare i decreti che scadevano a novembre), coltivando sempre il disegno che aveva intrapreso già nell'estate del '92 (e che però, come si vedrà, non fu affatto quello che il primo giudice gli attribuisce), sarebbe comunque provato che la minaccia si consumò in tempi, e con modalità e attraverso vie che non erano quella originariamente divisata dai vertici mafiosi.

Si obietta quindi che sarebbe intervenuta una serie causale autonoma, idonea a produrre l'evento finale (ovvero l'intimidazione nei riguardi della vittima resa edotta della minaccia) in modo indipendente dall'asserito apporto causale dei Carabinieri, che si fa risalire alla sollecitazione al dialogo rivolta a RIINA attraverso la mediazione di CIANCIMINO.

Ma è agevole replicare che ciò farebbe venire meno, a tutto concedere, il nesso causale tra la realizzazione del reato e l'apporto materiale sostanziatosi nell'apertura di un canale di comunicazione attraverso cui veicolare la minaccia (nel senso che non è attraverso quel canale che la minaccia avrebbe raggiunto il suo destinatario). Ma lascerebbe comunque intatto – restando però impregiudicata la questione della sussistenza del dolo di concorso nella minaccia, che schiude un altro capitolo di riflessione e di verifica probatoria - l'apporto di tipo squisitamente istigatorio, ripetutamente evidenziato dal giudice di prime cure.

Per gli autori in senso stretto della minaccia si profilerebbe una sorta di *aberratio causae*, perché l'evento voluto, e cioè che la minaccia con il correlato effetto intimidatorio pervenisse al Governo, si realizzò, ma non nel modo in cui essi lo avevano prefigurato e che ritenevano (errando) si fosse già realizzato, bensì con delle condotte successive che si tradussero, da parte dei mafiosi, in ulteriori atti di violenza stragista mirati, nelle intenzioni dei (nuovi) vertici di Cosa Nostra, a rinnovare la minaccia che essi credevano essersi già perfezionatasi, per indurre le autorità di Governo a scendere a patti con l'organizzazione mafiosa, riprendendo il filo del dialogo che si era interrotto nell'autunno del'92, quando a Salvatore RIINA fu comunicato che la trattativa doveva intendersi sospesa perché le sue richieste erano state ritenute eccessive.

Ma la nuova serie causale, contrariamente all'assunto delle difese, non costituirebbe una causa sopravvenuta e idonea a spezzare il nesso causale con la pregressa condotta dei Carabinieri, perché si legherebbe sul piano logico fattuale a quella condotta che aveva suscitato il convincimento che lo Stato fosse disponibile a trattare – dopo le prove di terrificante potenza distruttiva che Cosa Nostra aveva dato con le stragi di

Capaci e di via D'Amelio – e che quella strategia, a suon di bombe e attentati eclatanti, fosse la via più efficace per costringere lo Stato a venire a patti o a cedere alle richieste estorsive dei mafiosi.

E come insegna una costante e pacifica giurisprudenza di legittimità, “Sono cause sopravvenute o preesistenti, da sole sufficienti a determinare l’evento, quelle del tutto indipendenti dalla condotta dell’imputato. Ne consegue che non possono essere considerate tali quelle che abbiano causato l’evento *in sinergia* con la condotta dell’imputato, atteso che venendo a mancare una delle due, l’evento non si sarebbe verificato” (Cfr. Cass. Sez. V, n. 13114 del 13 febbraio 2002, in tema di omicidio preterintenzionale)<sup>66</sup>.

5.1.- Ma sono molti gli equivoci e i fraintendimenti scaturiti dalla difficoltà di distinguere il piano della trattativa tra uomini dello Stato ed esponenti mafiosi e il piano del reato per cui si procede.

Ed è ovviamene un falso problema quello di interrogarsi sulla compatibilità dell’ipotesi che lo Stato abbia trattato con la mafia con quella che ne enuclea il reato di minaccia a Corpo politico dello Stato per qui si procede.

La risposta a quell’interrogativo è scontata: non esiste il reato di trattativa, né per gli uomini dello Stato che avessero trattato né per gli stessi mafiosi.

Il vero problema è che una trattativa può essere, e lo è stato nel caso di specie, una sorta di telaio nel quale si tessono e si ricamano le trame più disparate, originate da soggetti che a vario titolo vi intervengono, perseguendo ciascuno i propri interessi e un proprio disegno. Con la conseguenza che, nel dare corso al proprio intervento, ciascuno degli attori in campo disegna traiettorie che a volte convergono con quelle degli altri, a volte

---

<sup>66</sup> Con questo non si vuol sostenere in realtà che se i carabinieri non avessero intrapreso quella sciagurata iniziativa nell’estate del ’92, allora le stragi in continente non sarebbero mai avvenute; ma solo che la spinta e le motivazioni in forza delle quali i vertici dell’organizzazione mafiosa si determinarono concretamente a riprendere la strategia stragista, dopo l’arresto di RIINA, ponendo mano all’organizzazione e poi all’esecuzione di quei terribili attentati affondano le loro radici e si saldano al convincimento indotto da quell’improvvida iniziativa che le bombe servissero a indurre lo Stato a trattare, poiché ciò era precisamente quello che essi ritenevano fosse accaduto.

si intersecano solo per alcuni tratti; altre volte, invece, si sviluppano asintoticamente le une alle altre.

Allora, il punto che rileva ai fini del presente giudizio - e della verità processuale cui si può approdare con tutti i limiti sopra richiamati cui può aggiungersi quello di un accertamento giudiziale che si addentra in vicende di rilievo storico e che rimandano anche a dinamiche e strategie di natura politica - sta nel verificare se, nella trattativa che si è accertato essere avvenuta, anzitutto, tra il R.O.S. diretto da Mario MORI e Vito CIANCIMINO, ovvero tra le sue pieghe e in alcune fasi del suo svolgimento, e poi nei successivi sviluppi cui essa diede luogo, non si annidino condotte penalmente rilevanti.

E' chiaro che se si ritenesse che il fatto che Ufficiali di polizia giudiziaria ed alti Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri o esponenti di istituzioni dello Stato abbiano avuto contatti con esponenti mafiosi per trovare un accordo al fine di porre fine alla violenza stragista, sia per ciò stesso un atto di "intelligenza con il nemico" o di induzione a un cedimento dello Stato a intollerabili pretese di natura estorsiva, sarebbe difficile negare l'intrinseca illiceità penale di una trattativa così concepita.

In realtà, la trattativa è un contenitore nel quale possono innestarsi le condotte più disparate; e per stabilire se ve ne siano di penalmente rilevanti, occorre accertare chi tratti e con chi; e con quali finalità, e quale ne sia l'oggetto; e le circostanze e le modalità che ne connotano genesi e svolgimento.

Contattare dei mafiosi per averne un aiuto ad attuare un disegno preordinato può assumere connotati completamente diversi, a seconda delle finalità che si perseguono ma anche dei costi che si è disposti a sopportare e dei mezzi impiegati per realizzarlo. Non si può pensare che a soggetti vicini od organici alle consorterie mafiose possa venire una collaborazione spontanea e disinteressata; e quindi sollecitare un accordo, quando non tradisca una sostanziale collusione da parte di infedeli servitori dello Stato - ma non è questo il caso di specie - implica pur sempre la disponibilità a offrire qualcosa in cambio.

E in questo senso è vero che non vi può essere trattativa senza uno scambio di favori o di vantaggi reciproci.

Ed è altrettanto vero che se lo scambio consiste nella rinuncia anche parziale all'esercizio dei poteri repressivi dello Stato a vantaggio di un'organizzazione criminale che in cambio desista dal proposito di continuare a commettere delitti, stragi, attentati, seminando morte e terrore nella collettività, allora sembra difficile sfuggire alla conclusione che uno scambio in questi termini altro non sia che propiziare, da parte degli esponenti istituzionali in ipotesi fautori dell'accordo, un vero e proprio cedimento dello Stato a pretese estorsive di inaudita violenza e tracotanza, e comunque un adoperarsi per influenzare le scelte del Governo in senso conforme alle aspettative e pretese dei mafiosi.

In realtà, anche in questi termini, più consentanei alla prospettazione accusatoria per ciò che concerne la ritenuta rilevanza penale, e in chiave concorsuale, della condotta dei carabinieri, non è irrilevante stabilire se le finalità ultime siano state quelle di arrestare l'escalation di violenza mafiosa, foriera di ulteriori spargimenti di sangue dopo le due terribili stragi che avevano funestato l'estate del '92, o, principalmente, di salvare la vita a singoli esponenti politici, condannati a morte dal "tribunale" di Cosa Nostra o probabile bersaglio della sua furia ritorsiva, e con i quali intercorrevano relazioni di interesse e non solo conoscenze e contatti occasionati dai rispettivi impegni istituzionali.

E soprattutto, ma su questo già la sentenza di primo grado ha posto un punto fermo, deve essere chiaro che compete(va) alla politica, o meglio alle istituzioni di Governo della Repubblica, di stabilire se accettare o no di venire a patti anche con le più scellerate organizzazioni criminali, se ciò potesse servire a salvare vite umane e arrestare un'ondata di violenza destabilizzante per l'intero Paese e per la tenuta delle stesse Istituzioni (purché, chiosa il giudice di prime cure, tutto avvenga entro il perimetro della legalità e del rispetto delle leggi e delle norme vigenti).

La scelta, per contro, della linea della fermezza è un'opzione che può pure ritenersi condivisibile o auspicabile o doverosa anche in situazioni estreme, ma resta un atto di



discrezionalità politica come lo sarebbe l'opzione contraria, favorevole a trovare un accordo (con la controparte mafiosa).

E una scelta tra le due opposte opzioni è un atto insindacabile, comunque sottratto a qualsiasi sindacato giudiziale, se posto in essere nell'esercizio di quella discrezionalità e con la conseguente assunzione di responsabilità politica.

Non compete però ad altri, e tanto meno a organi di polizia giudiziaria, sia pure per le medesime e commendevoli finalità, adoperarsi per condizionare, orientare, influenzare con proprie iniziative scelte che sono di esclusiva competenza della politica e delle autorità di Governo.

Sotto questo profilo, un'iniziativa tutta protesa a favorire l'opzione di trattare per venire a patti con i vertici mafiosi per giungere ad uno scambio fatto di reciproche concessioni e rinunce (ove fosse provato che le cose andarono così), sarebbe invece sindacabile e censurabile perché posto in essere in assoluto contrasto con e in spregio ai propri doveri istituzionali che impongono, ad un Ufficiale dell'Arma e tanto più se organo di polizia giudiziaria, in primo luogo di combattere senza tregua e senza ambiguità un'organizzazione criminale che minacciava la sicurezza dell'intera collettività nazionale e pretendeva di intimidire e mettere sotto ricatto lo Stato; e, in secondo luogo, di rimettersi alle determinazioni dell'Autorità politica senza proporsi di orientarne e influenzarne in alcun modo le scelte (ragioni per le quali, come si vedrà, se una simile prospettazione fosse provata di punto di fatto, e ne fosse certa altresì la rilevanza penale ex art. 338 c.p., non potrebbe riconoscersi a beneficio dei tre ex ufficiali del R.O.S. la sussistenza della scriminante o dell'esimente dell'aver agito in stato di necessità).

Ma proprio per gli eventuali profili di rilevanza penale, non è così scontato che sia del tutto indifferente che i Carabinieri abbiano agito perché collusi con la mafia – ciò che la sentenza esclude categoricamente e mai l'accusa l'ha sostenuto – o su sollecitazione esterna per tutelare l'incolumità di singoli esponenti politici - ciò che la sentenza impugnata assume come verosimilmente accaduto, senza però farne un presupposto indispensabile per poter giungere all'affermazione della penale responsabilità dei tre

ex ufficiali del R.O.S. – o che invece abbiano agito avendo di mira esclusivamente l’obbiettivo di fermare le stragi.

In altri termini, pur dovendosi escludersi la possibilità di ravvisare l’esimente dello stato di necessità, resta comunque opinabile che sia declinabile nei riguardi dei medesimi ufficiali il dolo di minaccia se la loro iniziativa, che nella prospettazione accusatoria fatta propria dal giudice di prime cure avrebbe prodotto l’effetto acclarato di rafforzare nei vertici mafiosi il proposito di perpetuare un vero e proprio ricatto allo Stato, fu intrapresa esclusivamente al fine di arrestare la spirale della violenza mafiosa e quindi prevenire nuove stragi e nuovi spargimenti di sangue.

Mancherebbe, invero, in radice, e si anticipa qui una delle conclusioni cui questa Corte è pervenuta, il dolo di minaccia, e più esattamente il dolo di concorso nella minaccia a Corpo politico dello Stato, perché i Carabinieri non vollero (rafforzare) la minaccia mafiosa allo Stato, come mezzo per strappare al Governo concessioni favorevoli agli interessi mafiosi, ma, a tutto concedere, avrebbero voluto semmai tali concessioni come male e come mezzo necessario per sventare una minaccia in atto. E quindi mancherebbe una convergenza e comunione di intenti tra concorrenti e autori del reato di minaccia.

Sarà poi esaminata (e respinta) l’obiezione che dal punto di vista accusatorio si può muovere a tale conclusione sotto il profilo che i Carabinieri, pur volendo propiziare concessioni a Cosa Nostra al solo fine di evitare ulteriori spargimenti di sangue, nella convinzione che quelle concessioni fossero necessarie o utili per indurre Cosa Nostra a desistere dalla strategia stragista, essi avrebbero comunque *voluto* l’effetto di convertire una minaccia cieca e indiscriminata in minaccia qualificata e mirata all’accoglimento di specifiche richieste, e l’avrebbero poi corroborata con il loro comportamento successivo, in quanto mezzo necessario per strappare concessioni che altrimenti il Governo, senza la pressione di una minaccia cogente, seria e temibile, non avrebbe accettato di fare.

Ma si vedrà come l’intera problematica della sussistenza del dolo di minaccia deve essere ripensata a partire dalla messa a fuoco dei contorni e dei connotati salienti

dell'iniziativa intrapresa dai Carabinieri del R.O.S. attraverso i contatti instaurati con Vito CIANCIMINO in quell'infuocata estate del '92; poiché per sceverarne le reali finalità, occorre attenersi allo svolgimento dei fatti come accertati e nei limiti in cui è stato possibile accertarli.

E si dovrà allora constatare che una valutazione d'insieme delle risultanze acquisite conduce ad asseverare con altro grado di credibilità razionale l'ipotesi che quella ideata ed orchestrata da MORI, con l'iniziale avallo di SUBRANNI, e l'apporto fattivo di DE DONNO, non fu una mera iniziativa di polizia giudiziaria, ancorché spregiudicata, ma un'operazione molto più complessa e ambiziosa, come comprovato dai contatti intrapresi da MORI e DE DONNO con esponenti di vertice delle Istituzioni in una fase ancora embrionale di tale iniziativa per assicurarsi la "copertura" politica che avrebbe potuto rendersi necessaria in base ai suoi sviluppi.

E comunque fu un'operazione più di intelligence che non di polizia, e con l'obbiettivo in effetti di disinnescare la minaccia stragista incuneandosi con proposte e iniziative fortemente divisive all'interno di spaccature già esistenti in Cosa Nostra e persino all'interno dello schieramento egemone (quello dei corleonesi)<sup>67</sup>.

Ma detto questo, neppure si può accedere alla ricostruzione fattuale sposata dal giudice di prime cure secondo cui i Carabinieri agirono su input di esponenti politici e comunque con l'intento di favorire un dialogo con gli stessi vertici mafiosi che erano responsabili e fautori dello stragismo per giungere con quegli stessi vertici ad un accordo di pacificazione.

---

<sup>67</sup> L'intento sarebbe stato quindi quello di tessere un'ibrida alleanza per *facta concludentia* con la componente moderata e sempre più insofferente della linea dura imposta da RIINA, che non faceva che inasprire la reazione repressiva dello Stato, per neutralizzare l'ala più aggressiva, a partire dalla sua decapitazione, con la cattura di RIINA. Un disegno che avrebbe poi conosciuto un'ulteriore evoluzione di pari passo con il concentrarsi delle pretese estorsive dell'ala stragista nel settore carcerario.

## **6.- Sui criteri di valutazione delle fonti di prova.**

Su tale tema questa Corte non ritiene di dover aggiungere nulla alle persuasive argomentazioni spese nella sentenza impugnata (v. Parte Prima, Cap. 3, pagg. 93-106), salvo alcune brevi considerazioni su una delle fonti di prova che nel presente giudizio d'appello, attraverso nuove produzioni di parte o acquisizioni d'ufficio, hanno più significativamente implementato il compendio istruttorio utilizzabile per la decisione: le sentenze acquisite ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., in quanto divenute irrevocabili ed anche alcune sentenze che sono state acquisite, ai limitati effetti di cui all'art. 234 c.p.p., non essendo ancora definitive (la sentenza emessa dalla Corte d'Assise di RC nel processo sulla cd. "ndrangheta stragista; la sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Bologna sulla strage di Bologna; la sentenza di primo grado emessa nel processo BORSELLINO quater; e altre che saranno citate di volta in volta).

Ed invero, è pacifico, in punto di diritto, che i provvedimenti giurisdizionali, e tra loro anzitutto le sentenze, ancorché non ancora divenute irrevocabili, ben possono rientrare nel novero delle prove documentali, ammissibili come tali ai sensi e per gli effetti di cui citato all'art. 234, perché anche i provvedimenti giurisdizionali, oltre a costituire atti di esercizio della funzione giurisdizionale, sono uno strumento di documentazione, con il mezzo della scrittura, di fatti, cose o persone. Ma la loro efficacia probatoria è contenuta nei limiti che sono insiti nel concetto normativo di prova documentale (che già sollecita a distinguere tra la *rappresentazione documentale* di cui il documento consiste e la rappresentazione in essa contenuta); e che si desumono, per ciò che concerne più specificamente le sentenze non ancora irrevocabili, dalla disciplina apprestata dallo stesso art. 234 letto in combinato disposto con l'art. 238 bis, c.p.p.: norma, quest'ultima, che attribuisce un'efficacia privilegiata di prova a tutte le sentenze passate in cosa giudicata, in quanto consente di dare per provati i fatti in esse accertati, e che rientrino nell'iter logico-ricostruttivo che conduce alle statuizioni espresse nel dispositivo; sempreché le relative risultanze siano confortate da elementi,

provenienti da altre ed autonome fonti, che ne corroborino la veridicità, così da non confliggere con i principi costituzionale del giusto processo .

Ne discende, a contrario, il principio di diritto ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “le sentenze pronunciate in procedimenti penali diversi e non ancora divenute irrevocabile, legittimamente acquisite al fascicolo del dibattimento, nel contraddittorio delle parti, possono essere utilizzate come prova limitatamente all’esistenza della decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate, ma non ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti” (cfr. Cass. SS.UU. n. 33748 del 12.07.2005).

Tuttavia, le sentenze ancorché non definitive svolgono anche una preziosa funzione di banche dati per tutta una serie di notizie di fatti e accadimenti e relative date non controversi o pacifici – perché ove così non fosse potrebbero formare oggetto di contestazione o richiesta di prova contraria della parte controinteressata - che sono di estrema utilità per una compiuta ricostruzione dei fatti (si pensi a relazione di parentela o di affari o trascorsi comuni ai tanti personaggi evocati; o fatti di cronaca anche non di rilievo penale o a all’esito di vicende giudiziarie definite con sentenze a loro volta irrevocabili o meno; o alle vicende che abbiano interessato collaboratori di giustizia sentiti nel processo *ad quem* ecc.)

Entro questi limiti, non possono sussistere dubbi sull’ammissibilità e la rilevanza di sentenze come quelle sopra citate.

Ed invero, la sentenza d’appello del BORSELLINO Quater completa una documentazione già in atti, che consta, oltre che del verbale della deposizione resa dal dott. DI PIETRO nel proc. BORSELLINO Ter, anche della sentenza di primo grado, anch’essa acquisita su sollecitazione della difesa e nulla opponendo il P.M.

Essa fornisce inoltre un quadro più compiuto dell’esito dei due gradi di giudizio di merito nell’ennesimo processo su una vicenda che incrocia quelle più specificamente oggetto del presente giudizio e offre una panoramica “aggiornata” della progressiva

stratificazione dei materiali probatori acquisiti nel corso dei vari processi celebrati sulla strage di via D'Amelio.

La sentenza della Corte d'Assise di Reggio Calabria, a sua volta, documenta l'esito, ancorché non definitivo, di una vicenda processuale che si è snodata praticamente in parallelo al presente giudizio d'appello e che ha riguardato un personaggio, GRAVIANO Giuseppe, che è stato coindagato degli odierni imputati, ed è stato giudicato, nel processo reggino, per fatti diversi ma certamente connessi a quelli qui in contestazione, avuto riguardo alla prospettazione accusatoria sottesa all'imputazione a suo carico in quel processo.

La sentenza in oggetto, che richiama anche gli apporti di alcuni collaboratori di giustizia le cui deposizioni sono transitate nel presente giudizio – come quelle rese dinanzi alla Corte d'Assise di Reggio Calabria da PALMERI Armando e DI CARLO Francesco, e FIUME Antonino: i primi due peraltro escussi anche in questo processo – fornisce un considerevole compendio di informazioni, attinte a fonti documentali o ad altri processi definiti con sentenze divenute irrevocabili, su vicende e personaggi che sono stati a vario titolo scrutinati o anche solo lambiti dall'istruzione dibattimentale (l'omicidio MORMILE, la figura di Domenico PAPALIA e i presunti contatti dello stesso PAPALIA o altri soggetti al vertice delle cosche mafiose calabresi con uomini dei Servizi; il ruolo egemonico delle cosche calabresi dei PIROMALLI e dei DE STEFANO) o sui trascorsi giudiziari di soggetti escussi nel presente giudizio, provenienti dalle fila della Ndrangheta; ed ancora, sempre a titolo esemplificativo, sulla sequenza delle sentenze che hanno scandito la genesi della collaborazione con la giustizia di una fonte controversa quale Consolato Villani. Né può dimenticarsi che un capitolo specifico della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in questo secondo grado del giudizio ha riguardato il presunto coinvolgimento di esponenti di spicco della Ndrangheta – e di Cosa Nostra catanese – in trame legate alla strategia stragista di Cosa Nostra siciliana: ed è uno dei temi sviluppati nel processo celebrato dinanzi alla Corte d'Assise di Reggio Calabria e di cui la sentenza *de quo* dà ampio conto.

\*\*\*

Tanto premesso, la presente esposizione non può che prendere le mosse da una serie di questioni preliminari al merito del giudizio sulla responsabilità degli imputati odierni appellanti che sono state reiterate con i proposti gravami

## **LE QUESTIONI PROCESSUALI.**

### **LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO**

#### **I**

#### **LE QUESTIONI SULLA COMPETENZA.**

1.- In tutti i proposti gravami sono state reiterate, unitamente all'impugnazione dell'ordinanza del 4 luglio 2013 con cui La Corte d'Assise di primo grado le aveva rigettate, alcune eccezioni preliminari che afferiscono alla competenza per materia e per territorio, o che sollevano una questione di incompetenza funzionale ai sensi dell'art. 11, c.p.p.

E sulle relative questioni la sentenza impugnata era tornata a soffermarsi, al Cap. II, per replicare alle argomentazioni svolte da alcuni dei difensori all'udienza di discussione (cfr. pagg. 69-92) con una serie di persuasive considerazioni che questa Corte ritiene di dover sottoscrivere, fatte salve alcune precisazioni.

1.1.- E' pacifico che il reato di cui all'art. 338 c.p. appartiene alla competenza (per materia) del Tribunale (in composizione collegiale). E tenuto conto che la minaccia si perfeziona nel luogo in cui la vittima ne abbia percezione, e in questo caso la vittima è il Governo della Repubblica (nella persona del Ministro competente), il locus delicti non potrebbe che essere Roma.

Nel caso di specie però il Giudice di prime cure, come già aveva fatto il GUP con ordinanza del 4 dicembre 2012, ha ravvisato la competenza della Corte d'Assise di Palermo per connessione, ai sensi dell'art. 12, comma 1 e lett. c), con la conseguente deroga alle ordinarie regole di competenza per materia e per territorio.

Ciò sul rilievo che l'azione penale era stata esercitata anche per il reato di omicidio premeditato commesso a Palermo in pregiudizio dell'On. Salvo LIMA, del quale era chiamato in questo procedimento, soltanto Bernardo PROVENZANO, imputato anche del reato di cui all'art. 338, c.p.; mentre gli altri imputati e odierni appellanti [non interessano le posizioni di Salvatore RIINA e Giovanni BRUSCA, che rispondevano del medesimo reato di cui al capo A) nonché quelle di Massimo CIANCIMINO e di Nicola MANCINO: quest'ultimo rispondeva di falsa testimonianza, aggravata tuttavia dalla contestata connessione teleologica ex art. 12, comma 1 lett. c), per aver commesso il fatto al fine di occultare quello di cui a capo A)] rispondevano soltanto del reato di minaccia a corpo politico dello Stato.

E poiché il reato di omicidio dell'On. LIMA, di cui al capo B) dell'originaria rubrica d'accusa, a seguito della contestazione integrativa dell'aggravante del nesso teleologico ritualmente formulata dinanzi al G.U.P. all'udienza del 20 novembre 2012, si assumeva essere stato commesso allo scopo ulteriore di realizzare il reato di minaccia a corpo politico dello Stato di cui al Capo A), ne discendeva, in applicazione dei criteri di cui agli artt. 15 e 16, c.p.p. che regolano la competenza per materia e per territorio determinata dalla connessione, la competenza della Corte d'Assise, invece che del Tribunale; e la competenza per territorio della Corte d'Assise di Palermo, a preferenza della Corte d'Assise di Firenze, perché pur dovendosi riconoscere la connessione con i reati di strage (e connessi reati satellite) commessi a Firenze, Roma e Milano (c.d. "stragi in continente), a parità di gravità dei reati in comparazione la competenza (per connessione) appartiene al giudice competente per il primo reato: che, in questo caso, era l'omicidio LIMA, commesso il 12 marzo 1992 e quindi nettamente prima delle stragi predette.

In sostanza, già nell'ordinanza del 4 luglio 2013, il giudice di prime cure ha aderito all'indirizzo interpretativo, all'epoca ancora minoritario, secondo cui ai fini del riconoscimento della connessione teleologica ex art. 12, comma 1 lett. c) e dei conseguenti effetti che ne discendano sulle regole di competenza, non è necessario il requisito dell'identità soggettiva tra gli autori del reato mezzo e gli autori del reato fine,



che quindi possono anche essere diversi, come appunto in questo caso in cui, a parte PROVENZANO, tutti gli altri imputati del reato di cui al capo A) non erano altresì imputati del reato di cui al capo B)<sup>68</sup>.

Il medesimo principio di diritto è stato infine sposato dalle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione, che, con sentenza n. 53390 del 26 ottobre 2017, hanno così composto il contrasto di giurisprudenza a favore della tesi fino a quel momento minoritaria (con alcuni correttivi: v. infra).

1.2.- E' stata invece disattesa, dal primo giudice, l'eccezione di incompetenza funzionale ex art. 11, comma 3, c.p.p. che era stata sollevata – e su tale profilo insistono principalmente i gravami nella parte in cui si eccepisce l'incompetenza della Corte d'Assise che ha definito il primo grado del giudizio – sotto il profilo della connessione con i procedimenti per le stragi di Capaci e via D'Amelio, poiché in entrambi figuravano come persone offese magistrati che avevano prestato servizio presso il Tribunale di Palermo (e il dott. BORSELLINO ancora svolgeva ivi le sue funzioni all'atto della sua morte).

Per entrambi mancava un presupposto essenziale, ai fini dell'operatività delle regole sulla competenza per connessione (teleologica), inclusa la speciale regola dell'art. 11, perché non risultava né era stata dedotto quale fosse il procedimento in ipotesi ancora pendente e diverso da quelli già passati in giudicato che avrebbe dovuto esercitare la *vis attractiva* nei riguardi del presente procedimento.

E per entrambe le stragi siciliane del '92, poi, il primo giudice, dopo aver rimarcato che si tratta di reati successivi all'omicidio LIMA (ma tale circostanza non varrebbe a superare l'incompetenza ex art. 11 che è funzionale e quindi assoluta, prevalendo su ogni altro criterio regolatore della competenza per connessione), nega che possa comunque ravvisarsi una connessione ex art. 12, comma 1 lett. c) con il reato di

---

<sup>68</sup> Per la precisione, il PROVENZANO era imputato dell'omicidio LIMA in concorso con altri soggetti, tra i quali anche BRUSCA Giovanni e RIINA Salvatore, tutti però già giudicati e condannati con sentenza definitiva in separato procedimento.

minaccia a corpo politico dello Stato, essendo entrambi i delitti riconducibili, sulla base della stessa prospettazione accusatoria, a moventi e contesti diversi rispetto a quelli del reato qui in contestazione. Sicché non ricorrerebbero gli estremi per uno spostamento di competenza ai sensi dell'art. 11, comma 3 c.p.p.:

«occorre, peraltro, osservare che, secondo l'ipotesi accusatoria che è stata oggetto di verifica nel presente processo (rimanendo irrilevanti, a questi fini, le successive acquisizioni probatorie), neppure sussiste la connessione di cui all'art. 12 lett. c) c.p.p., in quanto la prima di dette stragi secondo la formulazione dell'accusa era stata commessa esclusivamente per finalità di "vendetta" o ritorsione nei confronti del Dott. Giovanni Falcone per la sua storica opera di contrasto del fenomeno mafioso ed eventualmente soltanto dopo pure utilizzata per rafforzare la minaccia, mentre la seconda era stata commessa, non per eseguire il reato di cui al capo A come nel caso delle stragi di Firenze e Roma, bensì per impedire che il Dott. Paolo Borsellino denunciasse pubblicamente la "trattativa" che con la condotta di minaccia si intendeva instaurare».

Del tutto condivisibile è poi l'osservazione conclusiva secondo cui, una volta fissata la competenza secondo le regole e la situazione processuale vigenti al momento dell'esercizio dell'azione penale, *per il principio della perpetuatio iurisdictionis, restano irrilevanti eventuali risultanze probatorie acquisite nel corso del dibattimento eventualmente idonee ad incidere sulla connessione dei reati delineata con la formulazione dei capi di accusa sottoposti all'esame della Corte di Assise*. E quindi, a nulla rileva che le risultanze acquisite inducano a rimettere in discussione o smentiscano l'originaria prospettazione accusatoria.

*Lo stralcio della posizione di Bernardo PROVENZANO.*

Uno dei principali argomenti reiterati dagli appellanti a sostegno delle eccezioni di incompetenza è quello secondo cui in data 8 gennaio 2013, e quindi prima che l'udienza preliminare avesse termine con l'emissione del decreto di rinvio a giudizio che ha "cristallizzato" l'azione penale sulla base delle imputazioni per cui doveva procedersi alla fase del giudizio, la posizione del PROVENZANO è stata stralciata, uscendo

quindi di scena, dal processo, l'unica imputazione che valeva a radicare la speciale competenza per connessione.

Ora, vero è che la posizione dell'imputato PROVENZANO era stata stralciata quando ancora il procedimento pendeva nella fase dell'udienza preliminare; ma, come correttamente statuito dal giudice di prime cure ciò che conta, agli effetti della competenza per connessione, e in forza del principio della *perpetuatio iurisdictionis*, era che il procedimento oramai separato per il reato di cui al capo B), cioè per quello destinato ad esercitare la *vis attractiva* secondo le regole della competenza per connessione, nella fase del giudizio iniziata per effetto del decreto di rinvio a giudizio del 7 marzo 2013 era ancora pendente, ancorché rimasto ad una fase precedente. E tale situazione non era cambiata neppure nella fase di apertura degli atti preliminari al dibattimento, che, secondo le difese di MORI e DE DONNO, sarebbe il momento cui fare riferimento per stabilire la decorrenza del principio della *perpetuatio*.

*La competenza per connessione, come criterio autonomo e originario di competenza.*

Ed invero, in base al principio (immutato) della *perpetuatio jurisdictionis*, è al momento in cui si esercita l'azione penale che deve farsi riferimento per stabilire così la giurisdizione come la competenza del giudice chiamato a pronunciarsi nel merito dell'accusa, nel rispetto del principio costituzionale del giudice naturale precostituito: principio, quest'ultimo che – come ha incidentalmente rilevato la Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza del 28 febbraio 2013 n. 27343 depositata il 21 giugno 2013, Taricco, pronunzia tanto valorizzata dal giudice di prime cure quanto era stata ignorata nelle difese ed eccezioni articolate nel giudizio di primo grado – postula unicamente che il giudice debba essere individuabile prima che si verifichi il fatto storico che generi il processo.

Diverse pronunzie della Corte Costituzionale (come la n. 117 del 2012 citata dalla stessa sentenza TARICCO) affermano del resto che “*il principio del giudice naturale deve ritenersi osservato quando l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla*

*base di criteri generali fissati in anticipo e non in vista di singole controversie. E la competenza venga determinata attraverso atti di soggetti ai quali sia attribuito il relativo potere, nel rispetto della riserva di legge esistente in tale materia”.*

Il precetto costituzionale dell'art. 25, richiede dunque che la determinazione della competenza debba avvenire in base a norme caratterizzate da un sufficiente grado di determinatezza, di rigorosa interpretazione e sottratte nella misura massima possibile a valutazioni di discrezionalità. E sotto questo profilo, la deroga alle regole ordinarie della competenza per materia e per territorio imposta dal prevalere, ai sensi degli artt. 15 e 16 c.p.p., della competenza per ragioni di connessione (ex art. 12 codice di rito), non giustifica alcun dubbio di legittimità costituzionale.

Si tratta infatti di una competenza, quella per connessione, che grazie anche all'intervenuta modifica dell'art. 12 c.p.p., rispetto alla sua formulazione originaria, si stabilisce sulla base di regole certe e predeterminate che escludono ogni discrezionalità nella determinazione del giudice competente (sottraendola a fattori occasionali non previsti dalla legge, quale ad esempio, quello della pendenza dei procedimenti connessi nello stesso stato e grado), così da delineare un istituto, quello della connessione, compatibile con i principi costituzionali, in quanto del tutto idoneo a garantire l'individuazione di un giudice imparziale.

A tale esito concorrono il principio inveterato della *perpetuatio iurisdictionis*, in forza del quale, come rileva puntualmente il giudice di prime cure (richiamando Cass. Sez. I, 30 aprile 1996, n. 6754, BIASOLI: cfr. pag. 81), *una volta radicata la competenza risultano irrilevanti le successive evenienze processuali, quali, ad esempio, appunto, la separazione del coimputato accusato dei reati che avevano determinato anche per gli altri coimputati la competenza per connessione*; unitamente all'opportuna enunciazione contenuta nella stessa sentenza TARICCO del non meno fondamentale principio di diritto secondo cui l'operatività dell'istituto della connessione non richiede la simultanea pendenza dei procedimenti connessi nella stessa fase e nel medesimo grado di giudizio, ma solo che l'azione penale sia stata esercitata (con la conseguente esclusione, dall'ambito dei procedimenti in ipotesi connessi, sia di quelli che pendano

ancora nella fase delle indagini preliminari, sia di quelli per cui è stata avanzata richiesta di archiviazione, richiesta cui è sottesa la scelta dell'organo requirente di non esercitare l'azione penale); e che il procedimento che ne è scaturito sia ancora pendente, e non risulti invece essere stato definito con sentenza passata in cosa giudicata.

*La vexata quaestio della non necessaria identità soggettiva tra l'autore del reato mezzo e l'autore del reato fine.*

Sulla questione concernente la necessità o meno che vi sia identità dei soggetti autori dei reati in ipotesi connessi teleologicamente, il principio già adombrato nella sentenza TARICCO è stato da ultimo ribadito, come già anticipato, dalle Sezioni Unite.

Infatti, Le Sezioni Unite, con sentenza del 26 ottobre 2017 n. 53590<sup>69</sup> hanno affermato che, ferma restando la necessità di individuare un effettivo legame finalistico fra i reati, non è richiesta l'identità degli autori, così facendo prevalere l'orientamento di legittimità minoritario pure già fatto proprio da questa Corte e che aveva condotto alla affermazione sulla competenza di cui all'ordinanza sopra richiamata.

In sostanza, le Sezioni Unite hanno ritenuto *“condivisibile la soluzione prospettata dalla Sezione rimettente, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale attualmente minoritario, secondo la quale, nel caso di connessione teleologica di cui all'art. 12,*

---

<sup>69</sup> La sentenza non manca di stigmatizzare come l'importante pronuncia delle SS.UU. sia stata elusa dai difensori che pure hanno reiterato le questioni di competenza, insistendo sulla mancanza del requisito dell'identità soggettiva: «del tutto trascurata dalla difesa degli imputati Subranni e Mori quando in sede di discussione, all'udienza dell'1 marzo 2018, ha riproposto la questione, così come ugualmente dalla difesa degli imputati Riina e Bagarella, la quale, all'udienza del 29 marzo 2018, ha citato soltanto la – a suo dire – unica sentenza sulla quale era stato fondato il pregresso rigetto della questione di incompetenza». Quanto agli odierni appellanti, la difesa di CINA' si concentra sull'eccezione di incompetenza funzionale ex art. 11, c.p.p.; la difesa di BAGARELLA rinnova l'adesione all'indirizzo interpretativo un tempo maggioritario; e le difese di MORI e DE DONNO si sforzano di valorizzare un passo della motivazione da cui si evince come il Giudice di legittimità *“non s'è limitato a dirimere il contrasto sulla non necessità della identità soggettiva tra gli autori del reato mezzo e del reato fine, avendo riguardo alla mera esecuzione materiale dell'uno e dell'altro reato e al rapporto di strumentalità oggettiva tra i due reati”*; ma *“richiede che l'analisi delle condotte oggetto dei reati commessi l'uno per eseguire l'altro sia svolta anche sotto il profilo psicologico”*.

*comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è richiesta l'identità fra gli autori del reato-mezzo e quelli del reato-fine”, non sembrando, al contrario, “giustificato il ricorso, piuttosto che all'interpretazione letterale dell'art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'opzione ermeneutica di tipo logico-sistematico, condivisa dall'orientamento maggioritario, che imporrebbe tuttora, nonostante la modifica normativa sopravvenuta, la necessità, per configurare la connessione ex art. 12 lett. c), della coincidenza degli autori dei reati”.*

*Secondo la Corte, infatti, “l'oggettivo riferimento ai reati, invece che quello soggettivo ai loro autori, per individuare il vincolo teleologico, esprime un parametro da interpretare come un univoco segnale di mutamento della voluntas legis, in linea con il generale obiettivo del legislatore del tempo, risultante anche dalla Relazione al Disegno di legge di conversione del d.l. 367 del 1991 recante "Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata", di ampliare il perimetro di operatività dell'istituto della connessione assicurando l'esame unitario, in particolare, dei fenomeni di criminalità organizzata (occasio legis), pena, in caso contrario, la sostanziale stasi negli accertamenti «se non addirittura deprecabili contrasti», ovviando anche all'eccesso di delega, in minus, in cui era incorso il legislatore che aveva redatto il vigente codice di procedura penale, consistito nella notevole, e non giustificata, riduzione dei casi di connessione”.*

*Ancora, secondo le Sezioni Unite del 2017, “in definitiva, la formulazione della lett. c) dell'art. 12 cod. proc. pen., sposta, e concentra, l'attenzione, a differenza delle due lettere precedenti, essenzialmente sul legame oggettivo tra due o più reati, senza esigere che l'autore - o gli autori - di quello strumentale all'altro o agli altri debba – o debbano - necessariamente prendere parte a quest'ultimo, che può essere commesso da terzi. L'esattezza di tale conclusione risulta del resto avvalorata dalla considerazione che il caso di nesso strumentale per occultamento, il quale rappresenta la seconda ipotesi di connessione di cui alla lett. c) della norma in esame, accomunata alla prima dall'unico esordio ("se dei reati per cui si procede"), esprime con tutta evidenza la possibilità che l'autore del secondo reato, ispirato alla finalità di*

*occultamento del precedente, sia diverso dall'autore del primo - ben potendo il reato finalizzato all'occultamento di un fatto criminoso già commesso essere realizzato, per le più svariate ragioni, da persona diversa -, risultando così l'unità del processo volitivo del tutto estranea, o comunque meramente eventuale, a tale fattispecie di collegamento tra reati”.*

Le medesime Sezioni Unite, peraltro, si sono premurate di puntualizzare che “*la disciplina della competenza per connessione, ivi compreso il caso del nesso teleologico oggettivamente interpretato, rispondendo a tali criteri, non contrasta con il principio del giudice naturale precostituito per legge in quanto, pur derogando alle norme ordinarie sulla competenza per materia e per territorio, costituisce un criterio originario, autonomo, nonché predeterminato in modo generale, di competenza, esso pure tra l'altro ancorato, per quanto attiene a quella per territorio, al criterio del locus commissi delicti del reato più grave o, in caso di pari gravità, del primo reato (Sez. U. n. 27343 del 28/02/2013, Taricco, Rv. 255345)”.*

*Il profilo subordinato di illegittimità costituzionale.*

Né vale argomentare da Cost. n. 21 del 2013 per dedurre l'incostituzionalità della disciplina della competenza per connessione teleologica se interpretata nel senso di non richiedere ai fini della sua operatività l'identità soggettiva tra gli autori, rispettivamente, del reato mezzo e del reato fine.

Al contrario, come puntualmente rilevato già dal S.C. a Sezioni unite, in un importante *obiter dictum* proprio Cost. n. 21 – che ha dichiarato l'inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost. della disposizione combinata degli artt. 12, comma 1, lett. c), e 16 del cod. proc. pen., nella parte in cui, alla stregua dell'interpretazione accolta dal giudice remittente, attribuisce, nel caso di connessione teleologica, la competenza per tutti i reati connessi e per tutti gli imputati al giudice del luogo di commissione del reato più grave, anche quando di quest'ultimo non siano chiamati a rispondere tutti gli imputati del reato meno grave - afferma o comunque lascia chiaramente intendere che se si desse credito a quel dubbio di

costituzionalità, ne uscirebbe travolto, per contrasto con l'art. 25 Cost., l'intero istituto della competenza per connessione (cfr. Cost.21/2013: «A prescindere, peraltro, da ogni rilievo circa la reale fondatezza delle censure formulate dal giudice a quo – quelle riferite all'art. 25 Cost., se valide, imporrebbero a rigore la rimozione dell'intero istituto della connessione di procedimenti; quella relativa all'art. 3 Cost. trascura i tratti differenziali tra le figure poste a confronto, cioè connessione teleologica e continuazione – è pregiudiziale e dirimente rilevare che l'operazione dianzi descritta implica un uso improprio dell'incidente di costituzionalità»), alludendosi al fatto che esso sia stato promosso privilegiando il giudice a quo solo una delle possibili letture della disposizione investita, corrispondente peraltro ad un indirizzo interpretativo del tutto minoritario).

Piuttosto, nella richiamata pronuncia la Corte si è limitata a stigmatizzare l'uso improprio dell'incidente di costituzionalità perché se il giudice a quo dubitava della legittimità costituzionale di quella interpretazione sottintendendo che fosse valida invece, cioè conforme a costituzione, quella asseverata dall'indirizzo maggioritario, avrebbe dovuto concludere per la manifesta infondatezza della questione invece di provocare l'intervento della Corte Costituzionale solo per riceverne un avallo definitivo all'interpretazione accolta dalla giurisprudenza maggioritaria.

Non per questo tornano di attualità i dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 25 Cost. ora che l'interpretazione corrispondente all'indirizzo un tempo minoritario, a seguito dell'intervento del S.C. a sezioni unite, appare come l'unica interpretazione possibile della disposizione normativa in oggetto. Sono infatti pienamente condivisibile le argomentazioni con cui Cass. SS.UU. n. 53390/2017 si è già premurata di motivarne la manifesta infondatezza sul rilievo troncante che la connessione teleologica costituisce, nel quadro di una più complessiva disciplina, derogatoria alle ordinarie regole di competenza per materia e per territorio qual è la disciplina della competenza per connessione, un criterio originario, autonomo, nonché predeterminato in modo generale di competenza, presso pure tra l'altro ancorato, per quanto attiene a quella per territorio, al criterio del *locu commissi delicti* del reato più



grave o, in caso di pari gravità, del primo reato (Sez.U., n. 27343 del 28/02/2013, TARICCO).

Può solo aggiungersi che un valido correttivo si profila, nella soluzione accolta, per prevenire il rischio di abusi nella costruzione dell'imputazione, evitando che il pubblico ministero, che in effetti è il dominus dell'imputazione in quanto titolare dell'azione penale con cui si formula l'accusa che dovrà essere oggetto di giudizio, potrebbe approfittarne per "scegliersi" il giudice competente.

Infatti, il principio di diritto statuito da Cass. SS.UU. 26 ottobre 2017 n. 53390, secondo cui "non è richiesta l'identità degli autori ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, comma 1, lett. c), cod.proc.pen.", si completa con l'inciso: "ferma restando la necessità di individuare un effettivo legame finalistico fra i reati". Inciso che, come esplicitato in un fondamentale passaggio della medesima pronunzia, postula la *"consequente necessità di verificare che chi ha commesso un reato abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta (espressa dalla preposizione "per" che grammaticalmente introduce un complemento di fine e che precede la formula "eseguire od occultare" gli altri) alla commissione di un altro reato oppure all'occultamento di un reato precedente"*.

In altri termini, occorre accertare che l'autore del reato-mezzo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato.

Ora è chiaro che, una volta acclarata la sussistenza anche di tale presupposto, e persino nell'ipotesi in cui l'autore del reato mezzo sia rimasto estraneo al reato fine – come è ben possibile soprattutto nel caso di reato commesso per occultarne un altro che in tal caso può definirsi come reato presupposto, più che come reato fine del primo – allora il rischio (per l'autore del reato mezzo) di essere distolto dal proprio giudice naturale per effetto dello spostamento di competenza determinato dalle regole sulla competenza per connessione non solo è preventivabile sulla base di regole certe e predeterminate, ma è un rischio deliberatamente e consapevolmente assunto dal soggetto agente.

In conformità al principio così inteso, Cass. Sez. VI, n. 30998 del 19 aprile 2018 ha statuito che “Ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall’art. 12, comma 1, lett. c), c.p.p., e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, a condizione che risulti un effettivo legame finalistico fra i reati commessi da soggetti diversi” E in motivazione la Corte ha precisato che è onere della parte che deduce la sussistenza della competenza per connessione teleologica, circostanziare i presupposti di operatività di tale criterio, deducendo non solo la relazione di natura oggettiva fra i delitti commessi in luoghi diversi, ma anche il nesso finalistico che ha costituito oggetto della rappresentazione e volontà dell’agente.

Di contro, nessuna ingiustificata disparità di trattamento può invece adombrarsi, attesa la diversità di posizione rispetto all’interesse da tutelare, tra la posizione dell’autore del reato mezzo – che sa e vuole che tale reato serva a commettere anche il reato fine del quale pure è chiamato a rispondere – ovvero tra gli imputati accusati di avere commesso tanto il reato fine quanto il reato mezzo e gli imputati che invece rispondono soltanto del primo.

E’ vero che questi ultimi si trovano ad essere distolti da quello che sarebbe il loro giudice naturale, pur avendo commesso solo uno dei reati in ipotesi connessi teleologicamente, restando estranei all’altro; e solo perché uno o più dei propri correi ha voluto e concorso a realizzare il reato anche a lui ascritto in vista della commissione o dell’occultamento dell’altro reato.

Ma qui l’interesse che si vuole tutelare e che giustifica lo spostamento di competenza non è solo l’interesse dell’imputato del reato mezzo a una trattazione unitaria e ad opera del medesimo decidente dei reati in cui è parimenti imputato, ma anche l’esigenza che si presume immanente all’esistenza di una connessione oggettiva tra i fatti in contestazione ad una trattazione e decisione unitaria e ad evitare una moltiplicazioni degli accertamenti giudiziari per i medesimi fatto, con l’ulteriore rischio di un contrasto di giudicati.

Peraltro, la deroga alle regole ordinarie di competenza per l'autore del reato fine in ipotesi estraneo al reato mezzo si verificherebbe solo nel caso in cui il "suo" reato sia quello meno grave. Ma anche in tale evenienza, non può evocarsi alcuna compromissione del diritto ad essere giudicato dal proprio giudice naturale, poiché quale sia il giudice naturale lo dicono le regole sulla competenza, di cui sono parte integrante quelle che disciplinano la competenza per connessione. L'imputato potrebbe dolersi solo se venisse leso il suo diritto a sapere in ogni momento quale sia il suo giudice naturale; e proprio a tal fine occorre che le regole sulla competenza siano predeterminate in modo chiaro e certo, senza essere per quanto possibile soggette a mutare in ragione di contingenti situazioni processuali, come la pendenza dei procedimenti connessi in fasi diverse o la riunione o la separazione dei medesimi procedimenti.

Da qui la manifesta infondatezza della q.l.c. sollevata dall'avv. ROMITO all'udienza del 18.07.2019.

1.3.- Orbene, il presente processo trae origine dall'azione penale che la Pubblica Accusa ha esercitato chiedendo il rinvio a giudizio di nove imputati (RIINA, PROVENZANO, BRUSCA, BAGARELLA, CINÀ, SUBRANNI, MORI, DE DONNO, MANNINO, DELL'UTRI) per il reato di minaccia pluriaggravata continuata a Corpo Politico commesso "*In Palermo, Roma e altrove a partire dal 1992*" (capo A), nonché di uno di tali imputati (Provenzano), altresì, del reato di omicidio premeditato dell'On. Salvatore LIMA commesso "*In Palermo, il 12 marzo 1992*", con l'aggravante, contestata dal P.M. ai sensi dell'art. 423 c.p.p. in data 20 novembre 2012, di avere commesso il fatto per eseguire il delitto di minaccia a Corpo Politico (capo B), quindi di altro imputato (MANCINO) per il reato di falsa testimonianza commesso "*In Palermo il 24 febbraio 2012*" (capo C) e, infine, di un ulteriore imputato (CIANCIMINO) per i reati di associazione mafiosa commesso "*In Palermo, Roma e altrove fino al novembre 2002*" (capo D) e di calunnia aggravata commesso "*In Palermo in data 15 giugno 2010*" (capo E).

Successivamente i procedimenti nei confronti di due imputati (MANNINO e PROVENZANO) erano stati separati e, nel momento in cui furono sollevate per la prima volta le eccezioni di incompetenza poi reiterate con i proposti gravami, pendevano dinanzi al Giudice dell'Udienza Preliminare.

Ciò premesso, la situazione processuale da prendere in considerazione per stabilire se vi fosse connessione e, in caso affermativo, quale fosse il giudice competente per connessione, anche in deroga alle ordinarie regole sulla competenza per materia e per territorio, era quella sussistente con riferimento al momento in cui fu esercitata l'azione penale con le integrazioni o modifiche dell'originaria contestazione di cui s'è detto: **20 novembre 2012.**

A tale data, mentre era ancora pendente, sia pure nella fase dell'udienza preliminare e dinanzi al GUP del Tribunale di Palermo, il procedimento per l'omicidio LIMA – contestato al solo PROVENZANO – cui si deve la *vis attractiva* degli altri procedimenti a norma degli artt. 15 e 16 c.p.p., non erano ancora o non erano più pendenti i procedimenti per la strage FALCONE. Né risulta che lo fossero quelli per la strage di via D'Amelio. Mentre le per le stragi in continente, a parità di gravità dei reati, prevale la regola della priorità del *tempus delicti*.

Già per questa ragione andrebbe respinta la tesi secondo cui le stesse regole della competenza per connessione, correttamente applicate, condurrebbero ad individuare come giudice competente la Corte d'Assise di Caltanissetta (in relazione ai procedimenti per le stragi FALCONE e BORSELLINO) o quella di Firenze (in relazione ai procedimenti per le stragi in continente).

In particolare, per queste ultime (stragi in continente), se è alla pena edittale che si deve guardare per stabilire quale sia il reato più grave, ma alla pena edittale riferita al reato così come configurato in base alla contestazione, allora deve convenirsi che, fuori da ogni suggestione legata al maggior allarme sociale o anche a parametri normativi quali la gravità del reato sotto profili rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p., il reato di strage, quando ne sia derivata la morte di una o di più persone, e il reato di omicidio premeditato sono di pari gravità, essendo entrambi puniti con l'ergastolo (mentre se si

dovesse fare riferimento alle rispettive fattispecie-base, senza tener conto delle aggravanti che fanno scattare, per entrambi i reati, la pena dell'ergastolo, allora il reato più grave sarebbe quello di cui all'art. 575 c.p.)

Scatta allora il criterio sussidiario della priorità temporale. E sotto questo profilo, l'omicidio LIMA precede di oltre un anno le stragi in continente.

Analoga argomentazione vale ovviamente per la strage di Firenze e le altre stragi in continente. Fermo restando che per tutti tali procedimenti non è stato a tutt'oggi indicato, in nessuna delle copiose motivazioni articolate a sostegno dei proposti gravami, quale sarebbe il procedimento pendente alla data predetta del 20 novembre 2012 che avrebbe in ipotesi determinato uno spostamento di competenza a favore della sede di Firenze (o di Caltanissetta).

*Infondatezza dell'eccezione di incompetenza funzionale.*

In realtà, sebbene nessuno lo abbia specificamente indicato, sulla base degli atti transitati dal procedimento c.d. BORSELLINO quater deve presumersi che quest'ultimo procedimento fosse già (e ancora) pendente, alla data del 20 novembre 2012, nonché alla data del decreto di rinvio a giudizio che ha dato origine al presente giudizio.

Ma è assorbente la considerazione che, come già osservato dalla Corte di primo grado nell'ordinanza del 4 luglio 2013, deve escludersi la configurabilità di una connessione teleologica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 1 lett.c), intanto rispetto ai procedimenti per la strage di Capaci.

Secondo la prospettazione accusatoria che ha trovato accoglimento nelle decisioni fin qui intervenute, per quanto noto sugli esiti dei vari processi aventi ad oggetto i fatti del 23 maggio 1992, l'eliminazione del dott. FALCONE, sia pure nei modi eclatanti con cui fu decisa e attuata, aveva una sua causale, che non rientrava nella strategia attuativa del disegno criminoso sostanziatosi nelle condotte costitutive del reato di cui al capo A). Infatti, poiché la morte del giudice era stata decisa già da tempo, costituiva una ritorsione non più prorogabile contro l'esito del maxi-processo e, in definitiva, aveva

come finalità preminente o addirittura esclusiva quella della *vendetta o ritorsione nei confronti del Dott. Giovanni FALCONE per la sua storica opera di contrasto del fenomeno mafioso ed eventualmente soltanto dopo pure utilizzata per rafforzare la minaccia* (pag.82).

Non così, sempre secondo la prospettazione accusatoria originaria (che vale a cristallizzare la competenza) e restando ininfluenti a questi fini le successive acquisizioni probatorie, per l'omicidio LIMA, assunto come il primo delitto finalizzato proprio ad esercitare questa pressione intimidatoria sulla politica e sul Governo perché non aveva solo il significato di un regolamento di conti con esponenti politici che aveva tradito la fiducia e le aspettative di Cosa Nostra, ma miravano ad intimidire e condizionare le successive scelte politiche: cogliendo nel segno, peraltro, e sempre in base alla prospettazione accusatoria, perché alcuni esponenti politici e di governo, come il Ministro MANNINO, per sottrarsi alla minaccia si sarebbero adoperati, come recita il capo d'imputazione, al fine di aprire un canale di dialogo *“per sollecitare eventuali richieste di Cosa Nostra per fare cessare la programmata strategia omicidiario-stragista, già avviata con l'omicidio dell'On.le Salvo LIMA, e che aveva inizialmente previsto l'eliminazione, tra gli altri, di vari esponenti politici e di Governo, fra cui egli stesso, MANNINO”*; e, successivamente, o lo stesso MANNINO, esercitando *“in relazione alle richieste di Cosa Nostra, indebite pressioni finalizzate a condizionare in senso favorevole a detenuti mafiosi la concreta applicazione dei decreti di cui all'art. 41 bis ord. penit.: con le sopraindicate condotte così agevolando lo sviluppo della trattativa Stato-mafia sopra menzionata, e quindi rafforzando il proposito criminoso di Cosa Nostra di rinnovare la minaccia di prosecuzione della strategia stragista”*.

Più controverso l'assunto secondo cui non vi sarebbe alcuna connessione teleologica rispetto alla strage di via D'Amelio.

Ed invero, deve convenirsi che, sempre in base alla prospettazione accusatoria e alle conferme che tale prospettazione ha registrato in alcuni dei processi in cui è stata

sottoposta a verifica, la finalità principale della strage, che spiegherebbe anche una certa fretta degli esecutori nel portarla a compimento, sarebbe stata quella di sbarazzarsi, eliminando fisicamente il dott. BORSELLINO, un personaggio che per le iniziative già intraprese e i suoi possibili sviluppi avrebbe potuto frapporre ostacoli insormontabili all'instaurazione e allo svolgimento della "trattativa" e al suo buon esito dal punto di vista dell'organizzazione mafiosa.

Ne deducono gli odierni appellanti che, proprio per questa ragione, è innegabile la strumentalità, ancorché indiretta, della strage di via D'Amelio rispetto al disegno di attuare e portare fino in fondo l'azione di condizionamento degli organi di governo, ossia quella strumentalità del reato mezzo al reato fine che varrebbe a radicare una connessione di tipo teleologico ai sensi dell'art. 61, n.2 c.p. come pure dell'art. 12, comma 1 lett. c) c.p.p.

Nondimeno, ad avviso del primo giudice, non potrebbe comunque seguirne la competenza della Corte d'Assise di Caltanissetta, per ragioni di competenza funzionale ex art. 11 c.p.p., perché tale competenza seguirebbe solo nel caso in cui il procedimento o uno dei procedimenti per la strage di via D'Amelio, risultassero pendenti alla data del 20 novembre 2012. Ciò che non risulta né è stato dedotto.

Ma al di là di questa discutibile considerazione (avuto riguardo alla pendenza del BORSELLINO quater), ha ragione il giudice di prime cure ad escludere che ricorra una connessione teleologica tra il presente procedimento e quello o quelli per la strage di via D'Amelio.

La contraria certezza rassegnata dagli odierni appellanti è, a parere di questa Corte, frutto di un fraintendimento e di una confusione tra profili che attengono al piano e alla vicenda della presunta trattativa Stato - mafia e i profili che attengono al reato di minaccia a corpo politico dello Stato che sono i soli che debbono interessare, anche ai fini della risoluzione delle questioni di competenza.

Ed invero, giusta la ricordata prospettazione accusatoria, il dott. BORSELLINO sarebbe stato ucciso, e con sopravvenuta urgenza, perché si era messo o si presumeva

che si sarebbe messo di traverso alla trattativa già avviata, impedendo che andasse in porto.

Se così è, non v'è alcuna strumentalità, né diretta né indiretta rispetto al reato di minaccia che poteva benissimo seguire il suo corso, senza che eventuali iniziative del dott. BORSELLINO potessero impedire la formulazione della minaccia correlata al mancato accoglimento delle richieste di Cosa Nostra.

Semmai, la prevedibile opposizione del dott. BORSELLINO, o una sua pubblica denuncia, avrebbe impedito di raggiungere l'obbiettivo che i vertici mafiosi si prefiggevano con la minaccia stragista, cogliendo i frutti della condotta criminosa così intrapresa. E neppure può dirsi che l'eliminazione del compianto magistrato servisse ad occultare il reato di minaccia ex art. 338 c.p., che non sarebbe stato facile enucleare neppure se la trattativa fosse stata smascherata e portata alla luce del sole, e comunque era l'ultima delle preoccupazioni per chi era determinato a compiere delitti ancora più gravi; mentre era certamente interesse dei vertici mafiosi che impedire che Paolo BORSELLINO denunciasse pubblicamente non il reato di minaccia ma la trattativa che attraverso la condotta di minaccia si voleva instaurare.

In altri termini, si può al più concedere che la strage BORSELLINO, secondo quella specifica prospettazione accusatoria, fu commessa per assicurare a Cosa Nostra il prodotto o il profitto del reato di minaccia a corpo politico dello Stato: che è sì un'ipotesi di connessione, ma non (più) idonea a radicare una competenza per connessione che, a seguito della novella del 2001 che ha sottoposto ad una severa cura dimagrante l'originaria formulazione della disposizione di cui all'art. 12, si verifica solo nelle ipotesi di cui alla lett. a) e nelle ipotesi di connessione teleologica che residuano alla lett. c), ossia le ipotesi di reato commesso per eseguirne od occultarne un altro.

Vanno quindi confermate le statuizioni adottate dal giudice di prime cure in ordine a tutte le questioni di competenza sollevate.



## II

### LE ECCEZIONI DI NULLITÀ.

2.- I proposti gravami reiterano due eccezioni di nullità che, se fondate, avrebbero l'effetto di travolgere l'intero giudizio di primo grado e comunque la sentenza impugnata.

#### **2.1.- L'eccezione di nullità del decreto di rinvio a giudizio.**

La prima eccezione è declinata nei riguardi del decreto di rinvio a giudizio, del quale si denuncia e si deduce l'abnormità per essere corredato da una ponderosa e del tutto irrituale motivazione, che, concernendo approfondite valutazioni sulle fonti di prova, inficerebbe la serenità di giudizio e l'imparzialità del decidente.

L'eccezione è destituita di qualsiasi fondamento.

Sono motivi di nullità del decreto di rinvio a giudizio, per mancanza o insufficiente o errata indicazione dei requisiti prescritti dall'art. 429 c.p.p., tutti e soltanto i vizi espressamente contemplati dallo stesso art. 429, comma 2 per farne discendere la nullità del decreto). Argomentando *a contrariis*, configurano al più delle irritalità, ma non sanzionate da nullità, le omissioni o i vizi afferenti altri requisiti.

A orientare in tal senso l'interpretazione del disposto di cui all'art. 419, comma 2 c.p.p., oltre alla perentorietà della sua formulazione letterale, è il principio generale di tassatività delle nullità processuali.

Si può concedere che, nell'ottemperare all'obbligo di enunciare in forma chiara e precisa il fatto e le circostanze aggravanti, o di indicare le fonti di prova dei fatti a cui si riferiscono, il GUP abbia debordato dai confini di tali adempimenti, non limitandosi, quanto al primo, alla indicazione sommaria di cui parla l'art. 429, comma 1 lett. f); e, quanto al secondo, finendo, per effetto di una disamina delle fonti di prova molto più approfondita di quanto richiesto da una mera indicazione delle stesse, per illustrare le

ragioni dell'accusa più di quanto non fosse richiesto dall'esigenza di far comprenderne il contenuto e di definirne l'oggetto.

Ma, a parte l'ovvia aleatorietà del giusto confine da non travalicare quando l'imputazione sia particolarmente complessa e i contorni stessi dell'accusa esigano uno sforzo suppletivo di messa a fuoco (anche per la necessità di tracciare la differenza e la distanza della fattispecie considerata rispetto a fattispecie contigue), il fatto che il decreto di rinvio a giudizio non sia motivato, *rectius*, non è previsto che sia corredato dall'esternazione delle ragioni poste a fondamento della decisione trova il suo fondamento nella sua natura prevalente di atto ordinatorio e di mero impulso, ancorché necessario per l'ulteriore corso del procedimento. In altri termini, esso non è né contiene sia pure implicitamente una pronuncia nel merito della colpevolezza, ma solo una delibazione sommaria di non manifesta infondatezza dell'accusa o una prognosi di non inutilità o di non superfluità della verifica dibattimentale.

Tutto ciò che ecceda da tali limiti esula dai poteri-doveri di valutazione e decisione del GUP, e configura quindi un'evidente irritualità, ma non tange la fase successiva né la contamina processualmente, proprio per la irrilevanza di qualsiasi valutazione che travalichi i limiti predetti.

Farne derivare addirittura un vizio di nullità, in difetto di espressa comminatoria e in contrasto con il tenore della già citata disposizione di cui all'art. 419, comma 2 c.p.p., è frutto di un ideologismo legato al mito della verginità del giudice del dibattimento, quasi che la sua terzietà dovesse essere preservata da qualsiasi influenza anche solo latamente psicologica.

Quanto al rischio che, al di là dei passaggi e contenuti squisitamente valutativi, attraverso l'indebita motivazione del decreto di rinvio a giudizio si facciano transitare nel compendio dibattimentale, non nella loro veste formale ma nel loro contenuto sostanziale, atti che fanno parte del fascicolo del P.M. e provengono dalla fase investigativa, essendo come tali affetti da inutilizzabilità fisiologica, ebbene sono le regole stringenti del processo a presidiare l'imparzialità del giudice, prevedendone appunto l'inutilizzabilità e quindi l'eventuale vizio di legittimità (o di motivazione: art.

606, comma 1 lett. c e lett. d) della sentenza che pretendesse di trarne elementi utili per la decisione.

Del resto, non è la mera conoscenza degli atti della fase investigativa a poter pregiudicare l'imparzialità del giudice del dibattimento o la sua terzietà come comprovato dal fatto che egli non diventa incompatibile per il fatto di essere investito della conoscenza degli atti che fanno parte del fascicolo cautelare; così come è previsto ed è prassi che i capitoli di prova testimoniale o delle prove dichiarative in genere, siano articolati dalla parte richiedente per rinvio ai verbali di s.i.t. o di assunzione di informazioni o di interrogatori e simili atti che non fanno parte del fascicolo per il dibattimento, ma di cui, in teoria, potrebbe essere ordinata l'esibizione, soprattutto nel caso di motivata opposizione *ex adverso*, al solo fine di delibare sull'ammissibilità e soprattutto sulla rilevanza (sia pure secondo il parametro della non manifesta superfluità o irrilevanza).

La difficoltà di enucleare un vizio di nullità assoluta, in difetto di espressa previsione è attestato dalla problematicità del riferimento operato in particolare dalla difesa dell'imputato CINA' alla previsione di cui all'art. 178, comma 1 lett. c), sotto il profilo che ne sarebbe disceso un chiaro pregiudizio ai diritti dell'imputato, e segnatamente il diritto ad essere giudicato da un giudice imparziale.

Ora, la disposizione evocata, proprio perché prefigura una nullità di ordine generale, contiene non già un generico riferimento ai diritti dell'imputato, ma un implicito rinvio alle disposizioni che regolano l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'imputato: e non si vede a quale di questi comparti possa ricondursi la violazione eccepita.

Va poi considerato che un vizio molto più pertinente a quello in esame, perché aggredisce in modo invasivo e penetrante proprio il bene dell'imparzialità del giudice, ed è oggetto di espressa previsione e disciplina, è quello che discende dalla sussistenza di una causa d'incompatibilità, ai sensi dell'art. 34, c.p.p.; o dalla mancata astensione del giudice quando ricorra una delle ipotesi previste.

Ebbene, la sentenza emessa dal giudice incompatibile o che abbia violato l'obbligo di astenersi non è per questa causa affetta da nullità.

E' vero che il sistema prevede un rimedio preventivo nell'interesse dell'imputato che paventi un pregiudizio ai propri danni, che è l'istanza di ricusazione. Ma si tratta appunto di un rimedio preventivo, non successivo e che, oltre ad essere oggetto di espressa previsione, conferma come il vizio di lesa imparzialità, che comunque nella fattispecie non ricorre affatto per le ragioni già esposte, non costituisce di per sé un motivo di nullità della sentenza.

## **2.2.- La eccezione (infondata) di nullità per violazione del diritto di partecipare all'udienza del 28.10.2014.**

Comune ai proposti gravami è altresì l'impugnazione delle ordinanze del 25 settembre e 9 ottobre 2014 per violazione dell'art. 178 co. 1 lett. c) c.p.p. con conseguente nullità del processo e della sentenza, in virtù della impedita partecipazione degli imputati all'udienza del 28.10.2014 tenutasi al Quirinale.

Dalla nullità dell'udienza discenderebbe infatti la nullità di tutte le attività successive e conseguenti, fino alla sentenza.

In realtà, degli odierni appellanti soltanto il BAGARELLA avrebbe motivo di dolersi della mancata partecipazione all'udienza predetta, per il diniego opposto alla sua richiesta; mentre gli altri coimputati e odierni appellanti non fecero a suo tempo analoga richiesta.

Tuttavia, si profilerebbe un vizio di nullità assoluta dell'udienza, suscettibile quindi di propagare i suoi effetti alle attività successive che involgono le posizioni dei coimputati del BAGARELLA.

Già sotto questo profilo, in realtà, si palesa l'inconsistenza dell'eccezione reiterata che ignora la prova di resistenza.

A tutto concedere, la nullità dell'udienza implicherebbe l'inutilizzabilità della prova assunta. Ma per inferirne un effetto demolitivo della sentenza, occorrerebbe dimostrare, o almeno dedurre, che la prova in ipotesi inutilizzabile abbia avuto

nell'economia della decisione un'incidenza tale che questa non possa resistere all'espunzione della prova invalida dal compendio utilizzato dal decidente. Mentre nessuno degli odierni appellanti ha anche solo adombrato che la testimonianza del Presidente NAPOLITANO abbia avuto una rilevanza così significativa per la decisione finale di condanna degli stessi imputati.

Ma a prescindere dalla prova di resistenza, l'eccezione è destituita di qualsiasi fondamento, perché non tiene minimamente conto dell'esigenza, cui invece il primo giudice ha saputo dare una risposta adeguata, di contemperare il diritto dell'imputato di partecipare al processo a suo carico, anche intervenendo personalmente alle udienze, con il principio di rilevanza costituzionale dell'immunità della sede in cui deve compiersi un atto qual è l'assunzione della testimonianza a mezzo del Capo dello Stato in carica (principio sancito da Corte Cost. n. 1 del 2013). E con il rispetto delle altre prerogative che fanno dell'inviolabilità del domicilio, che è un bene costituzionalmente protetto nei riguardi di qualsiasi persona, un limite invalicabile al potere di disposizione autoritativa del giudice ordinario, nel caso in cui il domicilio interessato sia la sede in cui il Capo dello Stato svolga le sue funzioni.

In particolare, l'art. 205 c.p.p. prevede e ammette la testimonianza del Presidente della Repubblica e dei c.d. "grandi ufficiali dello Stato", prescrivendo però per la prima carica dello Stato che l'assunzione della testimonianza debba avvenire nella sede in cui egli esercita le funzioni di Capo dello Stato.

E' una disposizione perentoria, cui non potrebbe derogarsi neppure per volontà dello stesso Capo dello Stato, a riprova degli interessi sovraordinati e indisponibili sottesi ad una norma che in pratica circoscrive alla sola testimonianza la possibilità che il Capo dello Stato sia chiamato a partecipare ad attività processuali, reputandosi evidentemente l'ufficio di testimone l'unico compatibile con la suprema dignità della carica.

E infatti, per le alte cariche diverse dal Presidente della Repubblica, e segnatamente i Presidenti delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente

della Corte Costituzionale, è previsto che l'assunzione della testimonianza avvenga presso la sede in cui esercitano il loro ufficio, sempre che ne facciano richiesta (“...*questi possono chiedere di essere esaminati nella sede in cui esercitano il loro ufficio...*”), e non per mero capriccio o comodità personale, ma “*al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui sono preposti*” (art. 205, comma 2). Il Capo dello Stato è ovviamente dispensato dall'onere di formulare una richiesta al giudice ordinario che prefigurerebbe un rapporto di soggezione all'autorità giudiziaria incompatibile con la carica di suprema magistratura dello Stato. E quindi provvede direttamente la legge con una disposizione tassativa.

La disposizione di cui al terzo comma dello stesso art. 205 prevede poi che ove sia indispensabile la comparizione di una delle alte cariche dello Stato indicate al comma 2 (e cioè tutte quelle sopra menzionate e diverse dal Capo dello Stato) per eseguire un atto di ricognizione o di confronto o *per altra necessità*, “*si procede nelle forme ordinarie*”. Ciò significa che potrà disapplicarsi la disposizione che prevede l'assunzione della testimonianza nella sede in cui l'alta personalità dello Stato esercita il proprio ufficio; ma significa anche che la partecipazione agli atti istruttori per cui è richiesta la comparizione delle personalità predette avverrà nelle forme ordinarie. Ma tutto ciò non vale per il Capo dello Stato, potendosi dunque inferire che, anche per la (sua) testimonianza non valgano le forme ordinarie.

In effetti, l'art. 205 tace sulle modalità di assunzione della testimonianza del Capo dello Stato, limitandosi a prescrivere che l'assunzione avvenga nella sede in cui egli esercita le sue funzioni. Ma già da una lettura coordinata delle diverse disposizioni dello stesso art. 205, può evincersi che le forme ordinarie possono ritenersi esperibili solo in quanto compatibili con l'esigenza preminente di tutelare la dignità della carica, secondo i principi generali dell'ordinamento costituzionale.

Ciò premesso, va rammentato che con ordinanza del 25 settembre 2014, la Corte d'Assise di primo grado, - oltre a sancire l'assunzione della prova presso il Palazzo del Quirinale - ha ritenuto applicabile alla testimonianza del Presidente Giorgio

NAPOLITANO ma soltanto “*in via analogica e nei limiti in cui sia compatibile, il dettato di cui all’art. 502 c.p.p. per il caso di esame a domicilio di testimoni*”.

Con successiva ordinanza del 9 ottobre 2014, la Corte ha rigettato le richieste che erano state avanzate da tre imputati (MANCINO, BAGARELLA e RIINA) di poter presenziare all’udienza al Quirinale ravvisando le ragioni che ostavano a tale presenza:

1) nella considerazione che l’art. 502 c.p.p., applicato in via analogica, al fine di contemperare principi di pari rilievo costituzionale, quali, da un lato, quello della inviolabilità del domicilio del testimone (previsto dall’art. 14 Cost. e già richiamato anche in una risalente sentenza della Suprema Corte del 4 maggio 1987 n. 8958, Lombardi) e, dall’altro, quello del diritto di difesa dell’imputato, prevede l’intervento personale dell’imputato soltanto in via di eccezione alla regola generale della rappresentanza dello stesso da parte del difensore, con la conseguenza dell’inesistibilità, in base alle regole generali di applicazione della legge (art. 14 Preleggi), di tale previsione oltre il caso considerato nell’art. 502 c.p.p.;

2) nella necessità di contemperare il diritto di intervento personale dell’imputato con le insuperabili prerogative della sede di assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica ed, in particolare, con “*l’immunità riconosciuta alla sede in cui deve essere compiuto l’atto (v. Corte Cost. n. 1 del 2013) che impedisce, ad esempio, anche l’accesso delle Forze dell’Ordine e, quindi, al giudice di disporre, con la conseguenza che non sarebbe possibile né ordinare l’accompagnamento di un imputato detenuto con la scorta, né, più in generale, assicurare l’ordine durante l’udienza, così come avviene per le udienze che si svolgono nelle aule a ciò preposte*”;

3) nella assenza di qualsiasi previsione normativa di intervento personale o mediante videocollegamento anche per gli imputati detenuti per i quali è imposta la partecipazione al dibattimento a distanza (ed in tale condizione si trovavano due degli imputati istanti, Bagarella e Riina) tale da consentire una analoga partecipazione anche per attività svolte al di fuori dell’aula del dibattimento (ad esempio, appunto, per l’esame nel domicilio del testimone, ovvero per l’esperimento giudiziale svolto fuori

dell'aula di udienza ai sensi dell'art. 219 comma 3 c.p.p. ovvero ancora per l'ispezione dei luoghi).

2.2.1.- Con la medesima seconda ordinanza, poi, si motivava la compatibilità di un'interpretazione dell'art. 205 che escludesse la possibilità di una presenza personale degli imputati con i principi sia costituzionali che sovranazionali, con particolare riguardo al disposto dell'art. 6, CEDU sulla base delle seguenti considerazioni:

*“Invero, quanto alla esclusione del pubblico, va osservato che il principio della pubblicità del giudizio non ha valore assoluto, potendo cedere in presenza di particolari ragioni giustificative, purché, tuttavia, obiettive e razionali (v. Corte Cost. n. 212 del 1986), e, nel caso del dibattimento penale, collegate ad esigenze di tutela di beni a rilevanza costituzionale (v. Corte Cost. n. 12 del 1971), esigenze che, nel caso in esame, essendo tutte connesse alle speciali prerogative di un organo costituzionale qual è la Presidenza della Repubblica, non possono di certo negarsi per le ragioni sopra esposte anche in relazione alla immunità della sede, oltre che correlate all'ordine pubblico ed alla sicurezza nazionale, interessi supremi già richiamati dalla Convenzione E.D.U. come possibili motivi derogatori di quel principio di carattere generale. Quanto più specificamente all'intervento personale degli imputati, invece, va osservato che le modalità del concreto esercizio della difesa sono rimesse alle scelte discrezionali, non costituzionalmente imposte, del legislatore, che può, quindi, graduare il diritto, nei molteplici momenti processuali, sia come tutela piena, nell'endiadi dell'autodifesa e della difesa tecnica, sia soltanto come assistenza e rappresentanza defensionale (cfr., sia pure per fattispecie diversa in assenza di precedenti riguardanti l'art. 205 c.p.p., Cass. 13 luglio 1999 n. 11109, Pafumi, nonché, pur dopo la modifica dell'art. 111 Cost. intervenuta con legge costituzionale del 23 novembre 1999 n. 2, ancora negli stessi termini, Cass. 7 ottobre 2005 n. 45103, Schneeberger, e Cass. 1 dicembre 2010 n. 44488, De Falco)”.*

E sempre sulla base di tali considerazioni, il primo giudice concludeva che *“nel caso in esame, il diritto di difesa degli imputati sia, comunque, adeguatamente assicurato*



*dall'assistenza tecnica e dal jus postulandi dei difensori, che lo esercitano anche in forza di un potere di rappresentanza, legale e convenzionale, nonché dalla facoltà, per gli imputati medesimi, nel prosieguo del dibattimento, di far valere, nelle forme e nei tempi previsti e prescritti, ogni difesa ritenuta utile anche in relazione all'atto istruttorio che viene assunto fuori dall'aula di udienza, così come avviene negli altri casi previsti dalla legge”.*

2.1.2.- Orbene, vero è che l'art. 502, in tema di esame del teste a domicilio, che è l'unica disposizione che si rinviene nel vigente sistema processuale penale che, per alcune similarità di situazioni che comunque non sono commensurabili possa fornire indicazioni utili a riempire il voto di disciplina lasciato dall'art. 205, quanto alle modalità di assunzione della testimonianza (La disposizione che prescrive tassativamente la necessità di assumere la testimonianza del Capo dello Stato nel luogo in cui esercita le sue funzioni dà luogo ad un'oggettiva impossibilità di disporre la comparizione, come nel caso del teste per il quale ricorra una causa di legittimo impedimento; e se nel primo caso il giudice *deve* disporre che l'assunzione avvenga presso la sede in cui il teste esercita le sue funzioni, nel secondo *può* stabilire che avvenga al domicilio del teste da assumere).

Vero è che esso sovverte il principio per il quale la presenza dell'imputato alle udienze del processo a suo carico è necessario ai fini dell'instaurazione di un valido contraddittorio, salva la possibilità che vi rinunci (Infatti nella fattispecie regolata dall'art. 502, è previsto, al contrario, che l'imputato possa presenziare solo se ne faccia richiesta); e tuttavia fa pur sempre salvo il diritto dell'imputato di intervenire personalmente, perché, dopo avere escluso la presenza del pubblico e previsto che l'imputato e le altre parti private sono rappresentati dai rispettivi difensori, stabilisce che *“il giudice, quando ne è fatto richiesta, ammette l'intervento personale dell'imputato interessato all'esame”*.

Ma il punto è che occorre stabilire se e quali delle diverse disposizioni contenute nell'art. 502 siano compatibili con l'assoluta peculiarità di una prova che appare ed è

refrattaria alle forme ordinarie, non potendo esservi dubbio alcuno che oggetto di applicazione analogica non è l'art. 502 nella sua interezza, ma le disposizioni in esso contenute. O, se si preferisce, l'art. 502 può applicarsi analogicamente, ma sempre in quanto compatibile con il caso da regolare e per il quale manchi una norma ad hoc.

E sono certamente compatibili la disposizione che vieta espressamente la presenza del pubblico, e quella, che implicitamente, non consente in nessun caso la presenza delle parti private diverse dall'imputato; e anche quella che prevede che l'esame si svolga in assenza dell'imputato (che non ne abbia fatto richiesta); come pure la disposizione che prevede che l'imputato e le altre parti private siano rappresentati dai rispettivi difensori. Ma il sacrificio del diritto dell'imputato di presenziare, a propria richiesta, è una limitazione del diritto di difesa che in un'ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti costituisce il minimo necessario ad assicurarne un equo contemperamento, tenuto conto del principio della difesa tecnica e della capacità del difensore di rappresentare il proprio assistito.

La soluzione contraria, in mancanza di espressa previsione normativa che facesse rimontare al dictum della Legge l'eventuale soggezione del Capo dello Stato ad una disposizione dell'autorità giudiziaria, innescherebbe una situazione e degli effetti incompatibili con la tutela della dignità della carica perché l'imputato richiedente non potrebbe che affidare l'attuazione della propria pretesa a un ordine giudiziale che imponga al Capo dello Stato di subire la presenza di un estraneo in un luogo equiparabile sotto il profilo dell'immunità ad una sede diplomatica.

Né si dica che la fonte di quella pretesa rimonderebbe pur sempre alla legge, perché l'art. 502 non è stato certo codificato e congegnato in previsione dell'assunzione della testimonianza del Capo dello Stato; e il fatto stesso che si discetti in ordine alla sua applicazione/applicabilità analogica a tale caso dimostra come quest'ultimo non rientri nel normale ambito di operatività delle disposizioni di cui allo stesso art. 502, c.p.p.

Neppure appare sostenibile il ricorso al collegamento da remoto, già previsto per la partecipazione a distanza solo di imputati che siano detenuti, anche per altra causa, per

talune tipologie di gravissimi delitti o che siano sottoposti allo speciale regime di cui al 41 bis.

Anzitutto, è pacifico che neppure questa categoria di imputati potrebbe pretendere di presenziare all'esame del teste a domicilio (secondo la disciplina comune di cui all'art. 502 c.p.p.), estendendo a tale evenienza istruttoria una modalità di partecipazione al processo che è espressamente prevista solo per le attività suscettibili di essere svolte in pubblica udienza, e non certo in un luogo privato qual è il domicilio. E tanto meno potrebbero pretendere, in difetto di espressa previsione normativa, nel caso di assunzione della testimonianza del Capo dello Stato, una forma di partecipazione (a distanza) che neppure l'art. 502 prevede e consente.

Per gli imputati non detenuti si dovrebbe poi immaginare un'applicazione della disciplina della partecipazione a distanza fuori dai casi in cui essa è prevista e in una situazione nella quale difetterebbe in radice qualsiasi possibilità di ravvisare un *eadem ratio* rispetto ai casi che invece rientrano nella speciale disciplina apprestata dall'art. 146 bis delle disp. att. c.p.p.

Anche per loro varrebbe comunque l'obiezione che la partecipazione a distanza si si attua mediante e nei limiti di un collegamento da remoto con l'aula d'udienza.

Per tutti gli imputati, poi, liberi o detenuti (e questi ultimi, a qualsiasi titolo), vale la dirimente considerazione che anche un collegamento da remoto che permettesse di vedere e sentire tutto ciò che avvenga nei locali del Quirinale teatro dell'assunzione della prova (a somiglianza di un collegamento da remoto con l'aula d'udienza) costituirebbe una forma di intrusione dall'esterno, non fisica, ma non per questo meno invasiva, di soggetti privati e non deputati allo svolgimento di una funzione pubblica o di un *munus* riconosciuto dalla legge: e il tutto in forza di un provvedimento autoritativo che il giudice ordinario dovrebbe emettere, in carenza di un'espressa previsione normativa, nei riguardi della massima magistratura dello Stato per legittimare l'invasione di una sfera di riservatezza, protetta da intrusione di terzi e che alla garanzia costituzionale dell'inviolabilità del domicilio privato somma la resistenza opposta da una sede coperta da una speciale immunità.

E ciò senza considerare che, per dare effettività ad un simile provvedimento, come pure a quello che disponesse di consentire l'ingresso all'imputato libero per potere assistere di persona all'assunzione della prova, l'a.g. dovrebbe poter disporre dell'ausilio della forza pubblica anche all'interno del Quirinale. Ma ciò appare precluso non solo da principi dottrinali sull'intangibilità delle prerogative del Capo dello Stato e sulla portata dell'immunità di cui gode la sede in cui egli esercita le sue funzioni, ma anche dai provvedimenti che apprestano in materia una disciplina specifica, come i D.P.R. richiamati dalla sentenza a pag. 2474 (e a loro volta richiamati espressamente nell'interlocuzione riservata che la Presidenza della Repubblica ebbe con il Presidente della Corte d'Assise di primo grado proprio in vista dell'assunzione della testimonianza ex art. 205 c.p.p.):

«Ci si intende riferire, in particolare, al decreto del 29 luglio 1997 secondo il quale (art. 1) *“la forza pubblica – compresa la polizia giudiziaria – non può accedere al Palazzo del Quirinale, agli altri beni immobili della Presidenza della Repubblica e alle loro pertinenze, se non abbia preventivamente richiesto ed acquisito l'autorizzazione del Presidente della Repubblica”* e, soprattutto, al successivo decreto del 28 novembre 1999, che apportando modifiche al precedente decreto, ha aggiunto alla precedente previsione sopra riportata che *“gli atti e i provvedimenti di enti e organi estranei alla Presidenza della Repubblica, la cui esecuzione debba aver luogo all'interno di sedi o locali della Presidenza medesima o che comunque abbiano ad oggetto tali sedi o locali ovvero documenti, beni o attività alla stessa appartenenti o facenti capo, non possono in alcun modo essere eseguiti, se non previa autorizzazione del Presidente della Repubblica”*».

Non si può quindi che convenire con il giudice di prime cure quando conclude che «Nessun potere, dunque, come si vede, può attribuirsi al giudice di disporre (e, tanto meno, imporre) l'accompagnamento, a mezzo della forza pubblica, di un imputato detenuto all'interno del Quirinale».

Non si può poi trarre dal disposto dell'art. 178 comma 1 lett. c) argomento per ritenere che la norma dell'art. 502, in tema di esame del teste a domicilio, che fa salvo il diritto dell'imputato di intervenire personalmente, se ne faccia espressa richiesta, sia inderogabile; con la conseguenza che una soluzione come quella adottata dal giudice

di prime cure, che di fatto conculca quel diritto, cadrebbe inevitabilmente sotto i fulmini della sanzione di nullità, quale si conviene alle ipotesi di nullità generali a regime intermedio.

Occorrerebbe prima dimostrare che quella disposizione possa applicarsi, analogicamente, al caso non previsto, o comunque non regolato quanto alle modalità di assunzione della prova, della testimonianza da assumere a mezzo del Capo dello Stato. E si dovrebbe poi superare l'ulteriore scoglio costituito da un'estensione analogica della sanzione della nullità, che verrebbe applicata ad un caso diverso da quello per il quale la norma in ipotesi presidiata da nullità (generale) è stata dettata.

In conclusione, l'unica soluzione sostenibile per assicurare un equo temperamento tra inderogabili esigenze di rilevanza costituzionali, quali quelle che ineriscono alla tutela delle prerogative del Capo dello Stato e della sede in cui egli esercita le sue funzioni, da un lato; e, dall'altro, la garanzia del diritto di difesa, in relazione a quella sua proiezione (attuativa anche del principio del contraddittorio: artt. 24 e 111 Cost.) che consiste nel diritto dell'imputato di intervenire personalmente alle udienze del processo a suo carico e di assistere alle attività istruttorie che vi si svolgano, per parteciparvi sia pure attraverso il suo difensore, sia proprio quella adottata dalla Corte d'Assise di primo grado in questo processo.

E ciò può affermarsi per la ragione enunciata dalla stessa sentenza (pag. 2475): perché è una soluzione che fa salvo il diritto di difesa, essendo in ogni caso assicurati la difesa tecnica e la rappresentanza, nonché la possibilità di interrogare il teste, con la presenza e l'intervento del difensore.

### III

#### LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI FATTI IN CONTESTAZIONE:

#### ART.289 VS/ART. 338, C.P.

3.- Agli imputati MORI, DE DONNO, SUBRANNI, BAGARELLA, CINA' e DELL'UTRI si contesta (unitamente a BRUSCA, prosciolto per prescrizione, e RIINA, deceduto, nonché ad altri soggetti nei cui confronti si è proceduto separatamente, come Bernardo PROVENZANO e MANNINO Calogero) il reato di minaccia ad un corpo politico previsto dall'art. 338 c.p., per avere, in particolare, usato minaccia a rappresentanti del Governo della Repubblica al fine di turbare la regolare attività di quest'ultimo.

Nell'esposizione dei motivi di gravame si sono succintamente riportate le più significative argomentazioni con cui tutti gli odierni appellanti impugnano la qualificazione giuridica dei fatti in contestazione, sostenendo (come alcuni di loro avevano eccepito già nella fase degli atti preliminari al dibattimento di primo grado: v. le difese di MORI, SUBRANNI e BAGARELLA) che gli stessi andrebbero inquadrati piuttosto nella previsione di cui all'art. 289 c.p. (*“Attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali”*).

Tale disposizione, nella formulazione anteriore alla novella intervenuta nel 2006 (v. art. 4 della L. 24 febbraio 2006, n. 85, *“Modifiche al Codice penale in materia di reati di opinione”*), puniva con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni, *“qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commetta un fatto diretto a impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:*

*Al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;*

*Alle Assemblee legislative, o a una di quete, o alla Corte Costituzionale o alle Assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni”*.

Al secondo comma prevedeva poi un'ipotesi criminosa di gravità nettamente minore, stabilendo che *“La pena è della reclusione da uno a cinque anni, se il fatto è diretto soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette”*.

Si trattava in entrambe le ipotesi di fattispecie strutturata nei termini di un delitto di attentato (perché il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui è stato compiuto un atto idoneo e diretto in modo non equivoco a cagionare l'*impedimento* o il *turbamento* previsti dalla norma, senza che sia richiesto che tali eventi si siano verificati) e inquadrata nell'ambito dei delitti contro la personalità dello Stato, prefiggendosi il legislatore di tutelare, attraverso l'incriminazione delle condotte ivi contemplate, la libertà funzionale degli organi costituzionali dai quali dipende la formazione e l'attuazione della volontà dello Stato.

A seguito della novella del 2006, l'ipotesi criminosa meno grave, quella che puniva la condotta diretta *soltanto a turbare* il sereno svolgimento delle funzioni e l'esercizio di attribuzioni e prerogative degli organi predetti, è stata abolita, e l'unica condotta criminosa che residua è stata ridisegnata, prevedendosi che è punito con la reclusione da uno a cinque anni (ossia la stessa pena prima irrogata per l'ipotesi meno grave del mero turbamento), e sempre con la clausola di riserva contenuta già nella originaria formulazione (*“qualora non si tratti di un più grave delitto”*), *“chiunque commette atti violenti diretti a impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente”* l'esercizio delle funzioni e attribuzioni o prerogative degli organi già menzionati.

Se fosse corretto l'inquadramento propugnato dalle difese, ne discenderebbero diversi effetti, comunque ostativi alla condanna degli odierni imputati.

Intanto, il reato si sarebbe prescritto, già diversi anni prima che venisse esercitata l'azione penale in questo processo (a seguito della riapertura delle indagini che erano state archiviate), non essendo previste per il reato di cui all'art. 289, c.p. le aggravanti che l'art. 339 prevede invece per il reato di cui all'art. 338. (e che facendo schizzare la pena persino più di quanto non faccia l'aggravante della finalità mafiosa allungano il termine ordinario di prescrizione, unitamente alle altre ritenute aggravanti, fino a venti anni).

O addirittura, tenendo conto della novella del 2006 che ha cancellato dall'ordinamento l'ipotesi minore, i fatti in contestazione non sarebbero più penalmente perseguibili perché la minaccia al Governo, prima riconducibile all'ipotesi di fatto diretto soltanto a turbare il regolare funzionamento degli organi costituzionali, sarebbe stata espunta dal novero delle condotte punibili ai sensi dell'art. 289 c.p., oggi circoscritte alla sola ipotesi di "atti violenti".

E le ragioni che hanno indotto il legislatore della novella cancellare l'ipotesi minore di attentato ad organi costituzionali dal novero delle condotte punibili, escluderebbe la possibilità di una riespansione dell'art. 338 in modo da coprire quella che lo stesso legislatore ha inteso riconfigurare come una zona franca da interventi punitivi, a maggiore garanzia della libertà di dissenso e della tutela contro il rischio di pulsioni autoritarie del potere politico<sup>70</sup>, essendo intendimento della novella proprio quello di cancellare la rilevanza penale di qualsiasi ipotesi di condotta connotata semplicemente dall'essere diretta a provocare un mero turbamento nel regolare esercizio delle funzioni e attribuzioni o prerogative degli organi fondamentali dello Stato.

---

<sup>70</sup> La L. 85/2006 costituisce il primo serio tentativo di allontanarsi dall'originaria impostazione del Codice ROCCO, assai più sensibili alle ragioni e alle esigenze di tutela dell'integrità e della sicurezza dello Stato (un'impostazione poi rilanciata dalla successiva legislazione dell'emergenza varata per contrastare il terrorismo di matrice internazionale) che non alla garanzia delle libertà individuali; e infatti, il progetto originario si riferiva solo ai reati di opinione (e ne resta traccia nella rubrica del testo legislativo), e si è poi esteso ad altre fattispecie, prevedendo tra l'altro la modifica della struttura del delitto di attentato di cui all'art. 241, e anche di altre figure di attentato, come quella dell'art. 289, nonché della fattispecie di associazione sovversiva. Ma l'intervento riformatore è stato criticato dalla maggioranza degli autori che hanno commentato le nuove previsioni (incluso il Prof. PADOVANI: Guida dir. 06, 14, 23-24), giudicandolo *puntiforme*, *asimmetrico* e *scoordinato*. In particolare, si è detto, con riferimento alla modifica del reato di cui all'art. 241, che il carattere violento degli atti rilevanti ai fini della sussistenza del reato restringe eccessivamente e in modo irrazionale l'area di applicazione della fattispecie, escludendo la rilevanza di aggressioni al bene giuridico provenienti dall'interno del sistema costituzionale; mentre il requisito dell'idoneità dei fatti associativi secondo la nuova formulazione dell'art. 270 pone il problema del rapporto con le altre figure associative che non contemplano tale requisito. Con riferimento al novellato art. 289, si segnala che non è stato esplicitato tra i requisiti tipizzanti della condotta l'idoneità e la non equivocità degli atti diretti a impedire l'esercizio della funzione, a differenza che per le altre fattispecie di attentato come quelle dell'art. 241 e dell'art. 283. Ma si ritiene che entrambi i requisiti possano ritenersi sussumibili alla qualificazione come delitto di attentato, la cui struttura, per definizione, si identifica con quella del tentativo.



In effetti, all'estrema vaghezza della condotta si sommava un concetto sfuggente ed evanescente come quello di turbamento, con il risultato di rendere punibile qualsiasi condotta diretta a rendere anche solo più arduo l'esercizio delle funzioni e delle prerogative indicate, vanificando anche il recupero dei requisiti dell'idoneità dell'atto e della non equivocità, ritenuti impliciti nella qualificazione del reato come attentato, per una più compiuta tipizzazione della fattispecie.

Ma è vero anche che quest'estrema vaghezza della condotta costitutiva del reato, soprattutto nella meno grave delle ipotesi contemplate dall'art. 289 vecchio stile, non si registra affatto nella diversa fattispecie di cui all'art. 338.

In contrario avviso alle prospettazioni difensive, il giudice di prime cure trae proprio dalla novella sopravvenuta ulteriore argomento a conforto dell'interpretazione secondo cui l'art. 338 copre un ventaglio di condotte, e segnatamente per quello che qui interessa la minaccia al Governo, che non rientravano nella previsione dell'art. 289 nella formulazione previgente, e, a fortiori, non vi rientrano a seguito della modifica del 2006:

«...a seguire il ragionamento della difesa dell'imputato Dell'Utri, dopo la novella del 2006, in conseguenza della sostenuta abrogazione dell'art. 289 c.p. nella parte relativa alla minaccia, non sarebbe più punibile la minaccia in danno del Governo, mentre sarebbe paradossalmente ancora punibile, ai sensi dell'art. 338 c.p., la minaccia in danno di un consiglio comunale e persino, ai sensi dell'art. 612 c.p., quella in danno di qualsiasi individuo (...) l'ambito di operatività dell'art. 289 c.p. è diverso da quello dell'art. 338 c.p. con la conseguenza che non può in alcun modo utilizzarsi la previsione specifica dell'art. 289 c.p. per dedurre da questa che gli organi costituzionali (tra cui, per quel che qui interessa, il Governo) non possano ricomprendersi nella nozione di "corpo politico" richiamata dall'art. 338 c.p.

D'altra parte, ove si volesse seguire la tesi contraria, si dovrebbe concludere, poi, come già prima evidenziato, che alcune gravi condotte, punite persino se commesse nei confronti di qualsiasi semplice cittadino, quale ad esempio, quelle di minaccia, sarebbero, invece, prive di rilevanza penale se commesse in danno di un organo costituzionale (politico) riunito in collegio, ovvero, al più, dovrebbero parificarsi ad una somma di singole condotte criminose

come commesse nei confronti di singoli individui privi di quella autorità che promana dall'agire in rappresentanza dello Stato per di più nell'esercizio di funzioni costituzionali.

Si tratta, con tutta evidenza, di una conclusione illogica ed irrazionale e che, dunque, anche sotto tale profilo, non può che condurre alla diversa conclusione della distinta operatività delle fattispecie criminose di cui agli art. 289 e 338 c.p. sia pure nella parziale coincidenza dei soggetti passivi in alcuni organi collegiali (tra i quali il Governo) che svolgono funzioni sia costituzionali che politiche»».

Questa Corte ritiene di dovere sottoscrivere il ragionamento suesposto, che evidenzia l'assurdità delle conseguenze a cui si perverrebbe aderendo alla tesi difensiva secondo cui l'ipotesi della minaccia al Governo rientrava nella originaria previsione dell'art. 289 e quindi la novella del 2006 avrebbe prodotto un'*abolitio criminis* con riferimento a questa ipotesi criminosa (che invece era e resta oggetto di previsione specifica nell'art. 338).

E ne esce avvalorata, a contrariis, la sola interpretazione che consente di scongiurare gli assurdi esiti sopra prospettati, nel senso che *deve ritenersi che sia configurabile la fattispecie criminosa di cui all'art. 338 c.p. nel caso sia usata violenza o minaccia al Governo della Repubblica per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività.*

Può aggiungersi che la contraria prospettazione difensiva è viziata da una petizione di principio che rende circolare l'intero ragionamento teso a dimostrare che sarebbe intervenuta, con la novella del 2006, una *abolitio criminis* per ciò che concerne l'ipotesi di minaccia al Governo.

In realtà, tale ipotesi non era affatto contemplata dall'art. 289 c.p., che nella formulazione anteriore alla novella del 2006, non dava risalto specifico e neppure menzionava la violenza o la minaccia come requisiti performanti della condotta costitutiva del reato.

Si può sostenere che neppure escludeva la possibilità che nel novero dei fatti diretti a impedire o a turbare l'esercizio delle funzioni e attribuzioni considerate rientrassero

anche fatti commessi con violenza o con minaccia, dovendosi anzi ritenere tale evenienza del tutto consona al risultato perseguito dal soggetto agente.

Ma, con riserva di esaminare in prosieguo l'ipotesi della condotta violenta, per ciò che concerne l'ipotesi della minaccia, ammesso che potesse rientrare, in linea teorica, tra i fatti diretti soltanto a turbare il normale funzionamento degli organi considerati, ostava comunque alla sua sussumibilità nella sfera di applicazione dell'art. 289 la clausola di riserva che sebbene enunciata al primo comma, doveva a fortiori ritenersi operante anche nei riguardi dell'ipotesi meno grave contemplata al secondo.

E poiché già la fattispecie base dell'art. 338 prevedeva la pena della reclusione da uno a sette anni, al netto quindi delle circostanze aggravanti di cui all'art. 339, che, come già detto, non sono previste per il reato di cui all'art. 289, la minaccia al Governo, in quanto più severamente punita ai sensi dell'art. 338, non rientrava nella sfera di applicazione dell'art. 289, comma 2 e quindi l'*abolitio criminis* conseguente alla novella del 2006 non l'avrebbe comunque attinta.

Non si può quindi attribuire al legislatore della riforma (sempre, per intenderci, quella del 2006 con riferimento all'art. 289 c.p.) l'intento di cancellare l'ipotesi della minaccia al Governo, dal momento che questa non rientrava nella sfera di applicazione della disposizione abrogata (e precisamente quella di cui al comma 2 dell'art. 289, vecchio stile), ostandovi una specifica clausola di riserva.

Né si può obiettare, non volendo tenere conto di questo argomento che però è dirimente, che l'obbiettivo dell'*abolitio criminis* era proprio quello di cancellare l'ipotesi del *turbamento* dell'azione dei poteri sovrani, ritenuta troppo vaga e incompatibile con lo standard minimo di tassatività della fattispecie criminosa necessario per soddisfare l'esigenza di certezza del diritto penale a garanzia della libertà individuale e contro l'arbitrio anche involontario del giudice<sup>71</sup>.

---

<sup>71</sup> Come è noto, e come insegna la migliore dottrina, mentre il principio della riserva di legge in materia penale assicura il monopolio della legge nella creazione delle fattispecie criminose per evitare anzitutto l'arbitrio del potere esecutivo, il principio di tassatività assicura la certezza per evitare l'arbitrio del giudice. E pur attenendo alla tecnica di formulazione della legge penale, esso si sostanzia in un dovere per il legislatore, nel senso di procedere al momento della creazione

In questo ordine di idee si sostiene ancora che l'ipotesi della minaccia al Governo o altro organo detentore di poteri sovrani doveva essere espunta dal novero delle condotte punibili, se non si voleva lasciare che dietro le mentite spoglie della tutela degli organi costituzionali dello Stato democratico rivivesse il crimine di lesa maestà.

Il riferimento alla minaccia come fonte di turbamento per l'azione dei pubblici non basterebbe a tutelare contro il rischio o di un'interferenza di uno dei poteri dello Stato la magistratura nell'autonomo esercizio delle proprie attribuzioni da parte di un altro potere dello Stato (perché sarebbe il giudice e prima ancora il pubblico ministero a stabilire cosa sia minaccia idonea pregiudicare il sereno svolgimento delle funzioni costituzionali e/o politiche: anche l'ostruzionismo parlamentare, che minacci la conversione in legge di un decreto legge o l'approvazione di un disegno di legge di iniziativa governativa potrebbe diventarlo, o una manifestazione di piazza non autorizzata o una campagna di stampa).

Oppure, si consentirebbe al Potere, cioè ad un organo investito di poteri sovrani, qual può essere il Governo, di pretendere l'intervento della magistratura a propria tutela, essendo arbitro di stabilire quale sia il male ingiusto che un comportamento ritenuto ostile minacci di provocare (*“un organo che è detentore della sovranità? Mentre se si tratta della violenza io ho i fatti davanti agli occhi, ho le ferite, ho le strade invase, bruciate, ho i colpi esplosi, la violenza è visibile, tangibile, incontrovertibile. Le minaccia che cos'è, rispetto a chi detiene la sovranità? Rispetto a un organo che ha tutti i poteri? Quando si tratta di valutare il male ingiusto rispetto a una attività politica, chi è che valuta questa ingiustizia? Perché vedete, la minaccia passa sempre attraverso l'offeso, è l'offeso che dice "Mi ha minacciato di questo e questo, per me è ingiusto per queste ragioni". E io stimo queste ragioni in rapporto alla sua dimensione personale, ma se è il Governo che mi dice quando è che la minaccia esiste o non esiste, siamo tornati alla lesa maestà. Perché il Governo potrebbe ogni volta dire "Ma sai*

---

della norma incriminatrice ad una precisa determinazione della fattispecie legale, affinché sia stabilito tassativamente, e cioè con chiarezza e certezza, ciò che non è e ciò che è penalmente vietato; e si sostanzia altresì in un divieto per il giudice di applicare la norma penale incriminatrice a casi diversi da quelli che essa espressamente prevede.

*che c'è, che questa campagna di stampa è una minaccia, è una minaccia perché si sta dicendo che si organizzeranno scioperi, si bloccheranno i pubblici servizi". Insomma, "Questo francamente rappresenta una grossa pressione, Giudice, pensaci tu". È la lesa maestà che è tornata, eccola. E se non è il Governo, ma è il Giudice e prima del Giudice il Pubblico Ministero che stabilisce se c'è o non c'è, che cosa abbiamo istituito in realtà? Che cosa? Visto che si tratta di una attività che attinge l'organo della sovranità? Abbiamo istituito la "Repubblica Giudiziaria". La sovranità è stata trasferita, armi e bagagli. Di questo si tratta. Di questo si tratta in questo processo. L'articolo 289 nella nuova dimensione tipica è rivolto alla tutela degli organi costituzionali, le cui funzioni si esprimono mediante atti politici, puntualmente definiti secondo la giurisprudenza che li giudica insindacabili. Mi riferisco alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, come espressione della libertà politica riconosciuta dalla costituzione e i supremi organi decisionali dello Stato per la soddisfazione di esigenze unitarie ad esse inerenti e quindi liberi nella scelta dei fini e dunque immuni da qualunque sindacato giurisdizionale. Quindi l'espunzione della minaccia dalla sfera della tipicità preserva l'atto politico dal sindacato giurisdizionale, al quale sarebbe inevitabilmente soggetto, una volta che si autorizzasse il Giudice penale ad accertare impedimenti, turbamenti o quant'altro, attraverso E qual è il criterio in base al quale determino se quel comportamento abbia effettivamente colpito riferimenti a uomini medi, governi medi, altri parametri di questo genere"<sup>72</sup>).*

In realtà, l'obiezione, benché pregevolmente argomentata, trascura un dettaglio decisivo.

L'art. 289, al secondo comma (oggi abrogato) non si preoccupava di conformare e descrivere la condotta di minaccia, al punto che neanche la menzionava. Ed allora, ammesso – e non concesso - che l'ipotesi della minaccia potesse farsi rientrare nel novero dei fatti diretti soltanto a turbare l'esercizio delle funzioni costituzionali o

---

<sup>72</sup> Dall'arringa pronunciata dall'avv. PADOVANI all'udienza del 20.07.2021.

politiche degli organi destinatari della tutela così apprestata, le preoccupazioni del valoroso difensore dell'imputato DELL'UTRI avrebbero potuto avere un legittimo fondamento.

Ma la condotta di minaccia che, invece, è espressamente prevista dall'art. 338, si delinea all'interno di un contesto di tipizzazione della fattispecie molto più rigorosa risetto alla fumosa previsione dell'art. 289, vecchio stile. E sono diversi gli ingredienti che concorrono a questa superiore tipizzazione a partire dall'inquadramento della fattispecie nell'ambito dei delitti contro la pubblica amministrazione.

Vero è che è sulle funzioni e le attribuzioni delle pubbliche autorità, o le loro prerogative, e sul loro sereno e normale svolgimento che si focalizza la tutela apprestata dalla norma nell'incriminare indifferentemente, sia i fatti commessi con violenza che quello commessi con minaccia, che siano diretti impedire, anche solo in parte e temporaneamente, il normale funzionamento degli organi destinatari della tutela.

E nel caso di un corpo politico, qual certamente è il Governo (v. infra), le funzioni predette non possono che essere funzioni politiche, che si estrinsecano attraverso atti politici che si vorrebbero immuni dalla possibilità di un sindacato giurisdizionale anche se esercitato a tutela dell'organo politico.

Ma nel caso del Governo, se si supera ogni ostacolo pregiudiziale alla sua riconducibilità alla nozione di corpo politico, come tra breve si vedrà, quello che nell'art. 338 figura come destinatario della tutela apprestata alle autorità collegiali ivi considerate – e quindi corpi politici, amministrativi e giudiziarie – è il Governo inteso come vertice dello Stato apparato, ovvero come organo apicale del sistema dell'amministrazione statale.

Ne segue che il turbamento deve riferirsi alla libertà di autodeterminarsi in scelte, comportamenti e risoluzioni che attengono all'esercizio delle funzioni di guida dell'apparato statale nelle sue diverse articolazioni e all'azione dello Stato nei suoi diversi settori di intervento per la tutela e la realizzazione degli interessi della collettività che sono rimessi alla cura e alla gestione delle amministrazioni pubbliche.

Inoltre, la minaccia al pari della violenza è diretta al Governo, nel senso che ne è il Governo nel suo insieme ad esserne destinatario (e neanche questo requisito risultava tipizzato dal secondo comma: né poteva essere altrimenti, considerato che la minaccia non era neppure menzionata). E il male ingiusto nella cui prospettazione si sostanzia la condotta di minaccia nella previsione dell'art. 338 come in ogni altra fattispecie criminosa incentrata sul concetto di minaccia – con la precisazione che il suo avverarsi dipende dalla volontà di colui che la pone in essere - per essere tale deve, per un verso, rappresentare (il pericolo di) una lesione degli interessi inerenti alla *res pubblica* alla cui cura e tutela il Governo come vertice del sistema della Pubblica amministrazione è preposto.

E come si conviene al concetto normativo di minaccia, esso ben può consistere in un danno per terzi cui il minacciato sia legato da rapporti significativi (di interesse, di affetto, di solidarietà di cura e tutela: in questo caso il male minacciato è un terribile danno all'incolumità dei cittadini e di quella collettività nazionale rispetto alla quale il Governo come vertice dell'apparato statale si configura più come organo servente (nel senso di essere al servizio della collettività) che come organo sovrano.

Ma per altro verso, il male prospettato è ingiusto, sia perché consiste nella lesione effettiva o nella messa in pericolo di interessi giuridicamente rilevanti e meritevoli di tutela – come è possibile rinvenirne negli interessi cui è preordinata l'azione dei pubblici poteri di cui si compone il sistema della pubblica amministrazione al cui vertice sta il Governo - ma anche perché deve essere effetto di un comportamento non iure come in tutti i casi di violazione del divieto di *neminem laedere* che danno luogo ad un danno ingiusto; o anche nei casi in cui il male prospettato consegua all'esercizio pretestuoso e strumentale di un diritto o di una facoltà riconosciuti dalla legge ma per una finalità diversa da quella per cui sono riconosciuti.

E proprio perché il destinatario della minaccia (della minaccia, non del male ingiusto prospettato) è il Governo, bisogna che, per essere seria e credibile, essa sia idonea ad incutere timore in un soggetto che ovviamente non è il comune e inerme cittadino ma un organo che dispone di grandi poteri di repressione, di prevenzione dei pericoli. Ma

questo è un problema diverso che non esclude la configurabilità di una condotta di minaccia nei confronti di un organo investito di poteri sovrani ma l'accertamento della sua idoneità a produrre un effetto di coercizione sul soggetto passivo del reato, essendo tale effetto un requisito indefettibile e performante del concetto di minaccia.

E l'idoneità coercitiva deve essere accertata alla stregua di una valutazione ex ante tenuto conto sia delle circostanze del caso concreto – quali il tempo, il luogo e ogni altra modalità della condotta, il contenuto della minaccia e la sua intensità, il contesto ambientale e la capacità a delinquere del minacciante – sia delle particolari condizioni fisiche e psicologiche e fisiche del soggetto passivo – quali la fragilità di carattere l'impressionabilità, gli eventuali stati psicopatologici, la capacità di resistenza: tutte condizioni che, nel caso di minaccia ad un organo impersonalmente considerato debbono ovviamente essere reinterpretate. Ma che nel caso di specie non pongono soverchi problemi perché non può dubitarsi dell'idoneità a incutere timore - e quindi turbare la libertà del Governo di compiere le proprie scelte nell'azione di contrasto alla mafia e nella linea da adottare in materia di politica carceraria, per stare proprio al caso di specie - di una minaccia terribile qual era quella di compere ulteriori delitti eclatanti e stragi: minaccia resa quanto mai seria e credibile dal fatto stesso di promanare da un'organizzazione criminale che si era dimostrata capace di compiere tali efferati delitti.

Ed è vero, poi, che la minaccia può essere implicita o esplicita, ed essere attuata nelle forme e nei modi più disparati, purché, però, siano psicologicamente idonei a coartare l'altrui volontà (Cass. 15 marzo 2007), nel senso di eliminare o ridurre sensibilmente la capacità del soggetto passivo di determinarsi liberamente (Cass. 7 febbraio 2008).

La minaccia deve poi essere percepita dalla vittima, affinché il reato possa dirsi perfezionato; ma non occorre che la vittima sia presente nel momento e nel luogo in cui la minaccia è stata profferita, purché ne venga a conoscenza.

Infine, (ma il repertorio di connotati performanti del concetto normativo di minaccia sarebbe ancora lungo), la minaccia può realizzarsi sia nella forma del reato consumato che come tentativo. Ed è un ulteriore argomento che fa dubitare della possibilità di



rinvenire la minaccia tra i comportamenti che erano suscettibili alla previsione di cui all'art 289, comma 2, poiché il reato di attentato è per sua natura incompatibile con la configurabilità del tentativo.

Si sono richiamati questi connotati della minaccia come condotta penalmente rilevante e che la caratterizzano in tutte le fattispecie che l'annoverano come elemento costitutivo o circostanziale non per virtuosismo accademico ma per segnalare come il concetto penalistico di minaccia, e conseguentemente le condotte che ad esso si richiamano, non è affatto così vago e indeterminato come paventano le difese che ne esecrano la possibilità di declinarla nei riguardi di un organo sovrano come il Governo, per il timore di far rivivere o di perpetuare lo spettro del crimine di lesa maestà.

3.1.- Tanto premesso, i nodi più controversi sono due e il primo attiene alla stessa configurabilità del reato di cui all'art. 338 c.p. in pregiudizio di un organo costituzionale qual è il Governo della Repubblica.

Tale premessa viene contestata per una pretesa impossibilità di includere il Governo, così come il Parlamento o le singole Camere, nella nozione di "corpo politico" che ricorre nella formulazione letterale della norma in questione per designare i soggetti passivi del reato.

La tesi accolta dalla Corte d'Assise di primo grado è che non v'è alcuna ragione che giustifichi l'esclusione del Governo dalla nozione di corpo politico se si sta alla definizione di tale concetto che può rinvenirsi in tutti i precedenti di legittimità, ma anche nella stessa dottrina che pure propugna la tesi contraria rilanciata dalle difese. E nessun argomento può trarsi a favore di quest'ultima tesi dalla previsione specifica dell'art. 289, per dedurre da questa che gli organi costituzionali (tra cui per quel che qui interessa, il Governo) non possano ricomprendersi nella nozione di "corpo politico" richiamata dall'art. 338 c.p., per la semplice ma inoppugnabile ragione che l'ambito di operatività dell'art. 289 c.p. è diverso da quello dell'art. 338; e la condotta descritta in quest'ultima norma non è sovrapponibile, ma è sostanzialmente diversa da quella contemplata dall'art. 289, che esula quindi dalla previsione dell'art. 338, sia che si

faccia riferimento alla formulazione ante novella del 2006, sia che si faccia riferimento alla stessa disposizione di cui all'art. 289 nella sua formulazione attuale.

La seconda questione attiene invece alla configurabilità della fattispecie criminosa di cui all'art. 338 c.p. quando la violenza o la minaccia sia perpetrata nei confronti non già dell'intero Governo riunito (ovvero nel corso di una seduta del Consiglio dei Ministri), ma nei confronti di uno o più Ministri che del medesimo Governo facciano parte.

3.2.- Orbene, sostenevano i difensori degli imputati (e in particolare la difesa di DELL'UTRI: cfr. memoria depositata già nel corso del giudizio di primo grado il 23 marzo 2018; e l'ulteriore memoria a conclusione della fase di discussione del presente giudizio d'appello) e lo sostengono ancora gli odierni appellanti con il conforto di una dottrina che sembra pressoché unanime sul punto (ma non così la giurisprudenza: v. infra) che la nozione di “corpo politico” di cui all'art. 338 c.p. non può ricomprendere gli organi costituzionali (come, appunto, il Governo o le Assemblee legislative o la Corte Costituzionale), poiché per tali figure, che corrispondono agli organi fondamentali dello Stato democratico come disegnato dalla Carta Costituzionale e quindi ne incarnano la personalità, il codice penale appresta una specifica tutela con la previsione di cui all'art. 289 c.p. (attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali).

E infatti, l'art. 289 è collocato nel Capo II (“*Delitti contro la personalità interna dello Stato*”) del Titolo I (“*Dei delitti contro la personalità dello Stato*”).

In realtà, la dottrina, tanto invocata dagli odierni appellanti, ha sempre scontato un certo imbarazzo nel dare una definizione del concetto di “corpo politico”, che è comprovata dalla difficoltà di individuare quali organismi o apparati possano farsi rientrare in tale concetto una volta che ne restino esclusi organi quali il Governo o le Camere, e i Consigli e le assemblee regionali; o secondo alcuni, i consigli comunali o le Giunte comunali che semmai dovrebbero rientrare nel concetto di “corpo amministrativo”. E ci si arrangia ad ipotizzare figure di secondario rilievo, come le commissioni elettorali

o i seggi elettorali e relative sezioni, o il corpo elettorale cui però riesce difficile riconoscere quello che dovrebbe essere il requisito più peculiare di una funzione politica qual è la capacità di esprimere un indirizzo politico nell'esercizio delle proprie attribuzioni.

In realtà, come giustamente annota il giudice di prime cure, è preliminare alla definizione di corpo politico stabilire cosa debba intendersi per “corpo”, nell'accezione con cui tale termine, che risente del contesto ordinamentale in cui la norma fu concepita che è certamente molto lontano da quello dello Stato democratico disegnato dalla Costituzione repubblicana, ricorre nella disposizione di cui al primo comma dell'art. 338, c.p., così come nella norma gemella dell'art. 342 c.p. (“***Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario***”: così la rubrica dell'art. 342, il cui testo però riproduce i riferimenti alle rappresentanze dei Corpi predetti nonché a “*una pubblica Autorità costituita in collegio*”)

E tuttavia su questa preliminare definizioni non vi sono sostanziali contrasti tra dottrina e giurisprudenza, poiché ciò che accomuna le tre figure ivi menzionate, come si evince dall'inciso “o a una sua rappresentanza” e dalla successiva inclusione nel novero dei soggetti passivi del reato - nonché destinatari della tutela apprestata con l'incriminazione delle condotte lesive prefigurate dalla stessa norma – preceduta dalla disgiuntiva “o”, di “una qualsiasi pubblica Autorità costituita in collegio” è proprio il fatto di incarnare una pubblica autorità collegiale, che tale può definirsi in quanto eserciti una funzione pubblica (che a sua volta può definirsi come un'attività che l'Autorità pubblica ha il potere-dovere di compiere in funzione del perseguimento degli interessi pubblici che le sono affidate e che comporta l'esercizio di poteri autoritativi), e segnatamente una di quelle espressamente indicate dalla norma (cioè funzioni politiche, o amministrative o giudiziarie), in modo da esprimere una volontà unica, tradotta in atti che siano riferibili al collegio e non ai singoli componenti che alla formazione di tale volontà concorrono (Cass. 18194 del 2012; e cnf. anche Cass. Sez. VI, 14 gennaio 2000, n. 2636: “Agli effetti di quanto previsto dall'art. 338 cod. pen., per corpo politico, amministrativo o giudiziario deve intendersi un'autorità collegiale

che eserciti una delle suddette funzioni in modo da esprimere una volontà unica tradotta in atti che siano riferibili al collegio e non ai singoli componenti che alla formazione di tale volontà concorrono”).

Alla stregua di tale definizione, e sul rilievo “la tesi che ravvisa nei “Corpi” indicati nell’art. 338 c.p. gli organi investiti di funzioni esercitabili solo collegialmente e non anche quelli i cui membri sono dotati di competenza e poteri di iniziativa autonomi” si citano come esempi di “corpo amministrativo”, i collegi che svolgono attività amministrativa, come il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti in sede non giurisdizionale; i consiglio dei vari ordini professionali; il consiglio dei docenti negli Atenei (cfr. Cass. Sez. VI, 18 maggio 2005, n. 32869, che richiama).

Come esempi di corpo giudiziario, la Commissione per il gratuito patrocinio (v. Cass., 21 giugno 1949) e tutti i collegi giudiziari sia permanenti che temporanei (ancora Cass. 32869/2005, cit.).

Quanto al concetto di “Corpo politico”, non si vede come possa mettersi in dubbio la sua definizione, per tautologica che possa apparire, come autorità collegiale investita di funzioni politiche, ossia funzioni pubbliche connotate dalla capacità di esprimere un indirizzo politico, in ciò distinguendosi dagli altri organismi parimenti collegiali già contemplati dalla norma, nella formulazione anteriore alla novella del 2017, come possibili soggetti passivi del reato (e cioè, oltre al Corpo politico, il Corpo amministrativo, il Corpo giudiziario e “*qualsiasi altra Autorità pubblica costituita in collegio*”).

E si può pure convenire sulla definizione di “funzione politica” prospettata al giudice di prime cure, quando ne riporta l’essenza a quell’insieme di determinazioni per mezzo delle quali si amministra lo Stato nei suoi vari settori d’intervento in vista del raggiungimento delle finalità pubbliche.

E infatti Cass. 18 maggio 2005 cit., dopo avere premesso le definizioni generali su cui convergono dottrina e giurisprudenza afferma che “per corpi politici vengono intesi quegli organismi che svolgono una funzione politica (come il Parlamento, il Governo, le Assemblee regionali, purché il fatto – se configurabile – non realizzi l’ipotesi di reato

prevista dall'art. 289 c.p., i consigli comunali"). E cita come precedente Cass. Sez. VI, 31 gennaio 1986, LEQUIO.

Sull'avvertenza circa la necessità di stabilire se nel fatto come configurabile non ricorrano in concreto gli estremi della diversa ipotesi di reato prevista dall'art. 289 c.p. si tornerà tra breve.

Intanto, deve convenirsi che la figura del Governo, come modellato nel disegno costituzionale, è certamente riconducibile, almeno sul piano delle definizioni normative generali di cui si discorre al concetto di organo collegiale che esercita collegialmente funzioni politiche, sebbene la sua struttura di organo complesso (in quanto formato dal Consiglio dei Ministri, dal Presidente del Consiglio e dai singoli Ministri che lo compongono<sup>73</sup>) non escluda l'imputazione ai singoli organi che lo compongono di una sfera di attribuzioni relativamente autonome. Ma l'azione del Governo è un'azione unitaria, espressione di un indirizzo politico e amministrativo che è collegialmente deliberato dal Consiglio dei Ministri e affidato, per la sua realizzazione concreta, all'attività dei singoli Ministri.

Dell'unità di indirizzo politico e amministrativo del Governo è promotore e garante il Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale "dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri" (art. 95 Cost., comma 1).

E i Ministri a loro volta organi di quell'organo più complesso che è il Governo, "sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio di Ministri, e, individualmente, degli atti dei loro dicasteri" (ancora art. 95, comma 2).

Pertanto, se v'è un'Autorità pubblica che svolge collegialmente funzioni sicuramente politiche e politico-amministrative, questo è certamente il Governo della Repubblica. Ciascuno dei tre organi di cui consiste (come recita testualmente il dettato costituzionale) è dotato di una propria sfera di attribuzioni; ma è proprio questa sfera di attribuzioni che lo rende parte integrante di quell'organo unitario e complesso che è

---

<sup>73</sup> Art. 92 Cost.: "Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri".

il Governo; e che, a sua volta, esiste ed opera attraverso ciascuno degli organi che lo compongono, trovando poi nel Consiglio dei Ministri, che è esso stesso un organismo collegiale, il momento di raccordo e coordinamento dell'azione dei singoli ministri, e quindi il recupero pieno della collegialità che la fisiologica autonomia di iniziativa dei singoli ministri, ancorché espressione di un indirizzo politico e amministrativo unitario, tende ad affievolire.

Tanto basta però a far ritenere che ciascuno degli organi di cui consiste il Governo della Repubblica è qualificato a rappresentare l'intero Governo, tanto più quando opera nell'ambito della propria sfera di attribuzioni.

Ciò vale certamente per il Presidente del Consiglio dei Ministri, in ragione proprio delle attribuzioni che gli sono conferite dall'art. 95. Ma non è men vero per i singoli ministri, che sono al contempo componenti dell'organo Consiglio dei Ministri, ma anche organi attraverso i quali si attua l'azione del Governo nel suo insieme.

Né deve trarre in inganno la previsione di una responsabilità separata e cioè individuale per gli atti del proprio Dicastero e collegiale per quelli assunti da Consiglio dei Ministri, poiché un conto è la responsabilità politica del singolo ministro che può scaturire anche dall'aver posto in essere atti che si discostano dalla linea del Governo, altro è la qualificazione degli atti di ciascun ministro, e segnatamente quelli di alta amministrazione, come momenti e mezzi di realizzazione dell'indirizzo politico che non è appannaggio esclusivo di questo o quel ministro, ma è proprio dell'intero Governo, nel suo insieme.

Indirizzo politico (e amministrativo) della cui unità, come già detto, il Presidente del Consiglio è promotore e garante e che si attua attraverso l'azione che ciascun Ministro, nell'ambito della propria sfera di attribuzioni svolge quale figura apicale del corrispondente Dicastero.

Anticipando la conclusione cui anche questa Corte ritiene di dover aderire in merito alla seconda delle due questioni più controverse, si può quindi affermare che la minaccia rivolta al Governo della Repubblica, affinché adotti una serie di iniziative e vari provvedimenti o li revochi ben può essere formulata nei confronti di un singolo

Ministro, quanto meno quando il Ministro è attinto in ragione delle attribuzioni che lo qualificano a rappresentare l'intero Governo e sia chiaro che destinatario della minaccia è l'intero Governo e non il singolo ministro direttamente investito dalla sua formulazione.

La minaccia quindi si perfeziona e consente di configurare il reato di cui all'art. 338 anche se ricevuta o subita dal singolo ministro che non è una monade ma *organo* del Governo di cui fa parte, di tal che se destinatario della minaccia è il Governo, quest'ultimo può esserne attinto anche per il tramite di ciascuno degli organi che lo compongono e senza necessità che il Ministro che abbia ricevuto la minaccia ne riferisca poi agli altri ministri o all'intero Consiglio dei Ministri, giacché si versa in ipotesi di rappresentanza organica (e d'altra parte, il soggetto passivo del reato di minaccia ex art. 338 è il corpo politico e quindi il Governo come organo impersonalmente considerato e non le persone fisiche dei singoli ministri che ne fanno parte).

### **3.2.- I tratti costitutivi della fattispecie di cui all'art. 338 c.p. e il raffronto con la fattispecie di cui all'art. 289 c.p.**

Al netto della vexata quaestio sulla riconducibilità o meno del Governo alla nozione di Corpo politico e sul rapporto conflittuale con l'art. 289 c.p., si registra sostanziale unanimità per ciò che concerne i tratti costitutivi essenziali della fattispecie di cui all'art. 338 c.p.

Il bene giuridico tutelato dalla norma si rinviene, unanimemente, nel regolare ed efficiente svolgimento dell'azione amministrativa e nel normale funzionamento, nonché nella sicurezza della P.A. (e anche nel prestigio della stessa, avuto riguardo alla norma gemella dell'art. 342 c.p.), al fine di garantire la libertà di autodeterminazione e di azione dei pubblici uffici impersonalmente considerati: come si evince dall'inquadramento della fattispecie nell'ambito dei delitti (dei privati) contro la P.A.; e dalla sua differenziazione rispetto alle contigue fattispecie di offesa e di pregiudizio

allo svolgimento di pubbliche funzioni che si consumano pure mediante atti di violenza o di minaccia, come quelle previste dagli artt. 336 e 337, c.p..

Così Cass. Sez. VI, 4 novembre 2005, n. 3828 ha statuito che “Integra il delitto di cui all’art. 338 cod. pen. (violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario) la minaccia, pure contenuta in un’espressione allusiva, che sia in concreto idonea ad incutere il timore di subire un danno ingiusto, non rilevando se il destinatario resista alla minaccia. L’idoneità del comportamento intimidatorio deve essere valutata con riguardo alle circostanze di fatto, e quindi innanzitutto in relazione al contesto socio-ambientale, sicché, anche semplici raccomandazioni o sollecitazioni possono assumere un significato fortemente minaccioso, se inserite in situazione caratterizzata da rilevanti fenomeni di condizionamento violento o intimidatorio della libertà degli organismi pubblici e della volontà delle persone”.

E in motivazione, nel dare atto che la Corte territoriale aveva fatto corretta applicazione dell’art. 338, afferma che tale disposizione “tutela l’autodeterminazione degli organi collegiali (politici, amministrativi o giudiziari) contro atti o condotte realizzati con violenza o minaccia, finalizzate ad impedirne, anche parzialmente o temporaneamente, e comunque di turbarne la regolare attività”.

E aggiunge che “Ai fini della sussistenza del reato non rileva che l’impedimento o la turbativa si realizzino effettivamente, apprestando la norma una tutela anticipata del bene nel punire ogni tentativo minatorio o violento finalizzato all’eterodirezione dell’organo o dei suoi componenti, e perciò anche l’influenza o l’orientamento indotti dall’esterno con violenza o minaccia. Quest’ultima, come in altre fattispecie penali analoghe, consiste nella prospettazione, nel caso di rifiuto di sottoposizione alla volontà minatoria, di un male futuro e ingiusto, idoneo ad eliminare o ridurre apprezzabilmente nel soggetto passivo la propria indipendente volontà”.

Coerente alla scelta di anticipare la tutela del bene protetto è la configurazione dell’elemento soggettivo in chiave di dolo specifico costituito dalla volontà di usare violenza o minaccia allo scopo di impedire o di turbare la regolare attività del Corpo (cfr. Cass. n. 3828 del 2006).



Ma come nella previsione delle contigue disposizioni di cui agli artt. 336 e 337 c.p. soggetto passivo della violenza o della minaccia con cui si impedisce o si ostacola il compimento di un atto del proprio ufficio, o lo si costringe a fare un atto contrario al proprio ufficio o, all'opposto ad omettere un atto dovuto è il singolo pubblico ufficiale (ed è sempre il singolo p.u ad essere attinto dalla violenza o dalla minaccia mentre compie un atto del proprio ufficio o in vista del compimento di un atto ad esso contrario o dell'omissione di un atto dovuto), così nella previsione dell'art. 338 il soggetto passivo della violenza o della minaccia diventa la pubblica autorità collegiale di riferimento: come è comprovato dall'espressione impiegata per descrivere la condotta incriminata (“*Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo...*”), che è identica a quelle con cui sono descritte le condotte costitutive dei reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336: “*Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per costringerlo....*”) o di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337: “*Chiunque usa violenza per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio...*”).

Anche nella previsione dell'art. 338, dunque, la violenza si esercita direttamente nei riguardi dell'Autorità collegiale considerata, ed è nei suoi confronti che viene formulata la minaccia. E il fatto che ad essere direttamente attinta dalla condotta criminosa sia l'intero “Corpo” (politico, o amministrativo o giudiziario che sia), invece che un singolo suo appartenente, giustifica, come rammenta il giudice di prime cure, per l'evidente maggior gravità dell'offesa e del potenziale pregiudizio al bene protetto, la maggiore severità della risposta sanzionatoria.

In tutte e tre le fattispecie richiamate, dunque, la violenza è attuata direttamente nei riguardi del soggetto passivo e la minaccia è a lui rivolta: il singolo pubblico ufficiale nelle fattispecie di cui agli artt. 336 e 337; l'autorità collegiale nella fattispecie di cui all'art. 338, nel senso che quest'ultima è direttamente attinta dalla violenza o dalla minaccia nel suo insieme o nella persona di uno dei componenti che sia qualificato a rappresentarla; o anche, secondo la lettura più estensiva sposata (sulla scorta di alcuni precedenti di legittimità: cfr. Cass. Sez. VI, 4 novembre 2005, n. 3828, con riferimento

a un caso di minaccia a Corpo giudiziario, nella persona di alcuni componenti della giuria popolare di un processo di mafia; Cass. Sez. II, 17 gennaio 2012, n. 5611, con riferimento a un caso di minaccia a Corpo politico, in relazione alle intimidazioni rivolte al Sindaco in relazione ad una deliberazione di Giunta; e già Cass. 30 aprile 1954, CADELO) anche dal giudice di prime cure, nella persona di uno qualsiasi dei suoi componenti: purché sia chiaro che il destinatario della minaccia non è quel singolo componente ma l'organo collegiale nel suo insieme.

Le condotte di violenza o di minaccia suscettibili di dare luogo al reato di cui all'art. 338 non differiscono sostanzialmente da quelle ipotizzabili ai fini della sussistenza delle contigue fattispecie della violenza o minaccia e della resistenza a pubblico ufficiale. Va rammentato tuttavia che si presume che la violenza sia necessaria non bastano all'uopo la mera minaccia, per impedire, anche solo in parte lo svolgimento delle funzioni o l'esercizio di attribuzioni e prerogative della pubblica Autorità collegiale. E per impedimento si ritiene che possa intendersi non soltanto un ostacolo frapposto all'esercizio della funzione tale da non consentirla (in tutto o in parte), ma anche una coartazione tale da costringere il soggetto passivo a determinarsi in senso contrario alla propria volontà per conformarsi alla volontà del soggetto agente.

Ma è anche vero che essa può sempre essere impiegata come mezzo di coazione indiretta, e cioè come atto di intimidazione (violenta) volto a turbare e condizionare l'esercizio della funzione. E poiché il bene protetto consiste nel normale e regolare funzionamento della P.A., esso risulta comunque pregiudicato anche nell'ipotesi di mero turbamento, che potrebbe invero essere ancora più condizionante per le scelte dell'Autorità così offesa rispetto ad un singolo atto di violenza che magari abbia prodotto solo un effetto temporaneo di paralisi (parziale) nello svolgimento dell'attività d'ufficio (cioè un impedimento parziale e temporaneo).

Da qui l'assoluta indifferenza anche ai fini della pena tra condotte di violenza e condotte di minaccia, cui corrisponde la piena fungibilità dei fini perseguiti, essendo indifferente che il soggetto agente punti ad impedire o solo a turbare l'esercizio della funzione. E su questo tratto fisionomico e performante della fattispecie si dovrà tornare

in prosiegua, segnalandosi fin d'ora che esso è anche un indicatore ineludibile della oggettiva diversità della fattispecie di cui all'art. 338 rispetto a quella delineata dall'art. 289, c.p.

3.2.1.- Ciò posto, la pronunzia del giudice di legittimità richiamata dal primo giudice a conforto dell'interpretazione che ammette la riconducibilità del Governo della Repubblica alla nozione di "Corpo politico" di cui all'art. 338 c.p. (e cioè Cass. Sez. VI, 18 maggio 2005, n. 32869) è stata a torto liquidata dalle difese sul rilievo che l'affermazione di quel principio costituirebbe solo un fugace *obiter dictum* della motivazione.

In realtà, come già s'è visto richiamando alcuni passaggi della motivazione, l'affermazione secondo cui il Governo della Repubblica, così il Parlamento, ciascuna delle due camere ed anche le assemblee regionali oltre ai consigli comunali rientrano nel concetto normativo di Corpo politico ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 338 – con l'ammonimento a verificare se la fattispecie concreta non realizzi piuttosto la diversa ipotesi di reato di cui all'art. 289, c.p. – si lega a una serie di definizioni tratte che attengono all'individuazione del soggetto passivo del reato di cui all'art. 338.

E a ben vedere, la citata pronunzia contiene 4 affermazioni rilevanti per dirimere le questioni qui controverse:

- 1.- nella nozione di corpo politico può farsi rientrare anche il Governo della Repubblica;
- 2.- se il destinatario della minaccia è il corpo politico/Governo, allora potrà applicarsi l'art. 338 c.p., ricorrendone gli altri presupposti, sempre che il fatto non integri gli estremi della diversa ipotesi di reato prevista dall'art. 289, c.p.;
- 3.- tra l'art. 289 e l'art. 338 c.p. non può darsi concorso formale di reati, perché o la fattispecie ricade nella previsione dell'art. 289, restando quindi esclusa l'applicabilità dell'art. 338; oppure si applica l'art. 338, ricorrendone i presupposti, con esclusione dell'art. 289;

4.- se il destinatario della minaccia è il Governo, non può escludersi a priori l'applicabilità dell'art. 338, ovvero non può sostenersi che, per il solo fatto che destinatario della minaccia sia il Governo, debba necessariamente applicarsi sempre l'art. 289, e mai l'art. 338.

3.2.2.- Nell'ipotesi di violenza o minaccia a Corpo politico sembrerebbe dunque profilarsi un concorso apparente di norme, rispetto all'art. 289 con riferimento al caso che qui interessa che soggetto passivo del reato sia il Governo; e che la minaccia o la violenza siano finalizzate a impedire o turbare l'esercizio delle funzioni e attribuzioni dell'organo predetto.

Il raffronto, per l'ipotesi di minaccia finalizzata a turbare il sereno esercizio delle funzioni governative non può neppure profilarsi con riferimento all'odierna formulazione dell'art. 289, perché la novella del 2006, come già s'è detto, ha espunto l'ipotesi meno grave del fatto diretto solo a turbare l'esercizio delle funzioni considerate. E si è già visto come l'opzione ermeneutica che ne vorrebbe trarre argomento per sostenere che il legislatore abbia inteso estendere l'abolitio criminis all'ipotesi di minaccia al Governo, oltre ad avere il torto di dare per scontato che in tale ipotesi dovesse applicarsi sempre l'art. 289 e non piuttosto l'art. 338, condurrebbe a conseguenze aberranti.

Se invece si pone a raffronto la fattispecie di cui all'art. 338 con quella dell'art. 289 nella formulazione ante novella, si pone il problema di stabilire se davvero si profili un concorso apparente di norme e, a seguire, quale delle due norme debba cedere il campo all'altra. (La soluzione prospettata dal giudice di prime cure, come già sappiamo è che le due norme avevano ed hanno ambiti diversi di applicazione, perché diverse sono le condotte sussumibili alle rispettive previsioni).

La risposta al duplice interrogativo sembrerebbe essere già contenuta nelle sue premesse, perché, salvo che la legge disponga diversamente, il criterio regolatore delle situazioni di concorso apparente di norme è quello delineato dall'art. 15, c.p. che enuncia al riguardo il principio di specialità.

In effetti, quando autorevole dottrina afferma che la nozione di “Corpo politico” ai sensi dell’art. 338 (ma anche dell’art. 342) c.p. è quanto mai vaga e generica o confusa; ma che l’unico dato certo è che non può farvisi rientrare il Governo perché per le ipotesi di attentato alle prerogative e attribuzioni di questo organo costituzionale soccorrono altre più specifiche fattispecie, come l’art. 289, si vuol dire in sostanza che la norma dell’art. 289 è norma speciale rispetto all’art. 338.

Ad avviso di questa Corte, chi propende per tale soluzione non fa buon uso del criterio ormai consacrato dal diritto vivente che applica il principio di specialità come criterio risolutore dei casi di concorso apparente di norme secondo il paradigma della “specialità in astratto”, che postula un raffronto tra le fattispecie così come delineate dal legislatore, nell’insieme dei rispettivi elementi e requisiti costitutivi e tratti performanti, per poter stabilire quale fattispecie sia speciale rispetto all’altra. E sempre che non soccorrano criteri diversi da quello di specialità, come accade nei casi in cui una delle norme contenga una clausola di riserva (determinata, indeterminata o relativamente determinata: ed è quest’ultimo il caso dell’art. 289).

3.2.3.- La giurisprudenza delle Sezioni Unite risulta ormai consolidata nel ritenere che l’unico criterio idoneo a dirimere i casi di concorso apparente di norme si rinviene nel principio di specialità ex art. 15 (cfr. Sez. Un. n. 20664 del 23 febbraio 2017, STALLA; Sez. Un. n. 1963 del 28 ottobre 2010, DI LORENZO; e Sez. Un. n. 1235 del 28 ottobre 2019, GIORDANO; Sez. Un. n. 16568 del 19 aprile 2007, CARCHIVI; e Sez. Un. n. 47164 del 20 dicembre 2005, MARINO, che rileva come i criteri della sussidiarietà e della consunzione sono da ritenersi tendenzialmente in contrasto con il principio di legalità). Tale principio assurge quindi a esclusivo criterio euristico di riferimento.

E il principio di specialità definito dall’art. 15 c.p. consente alla legge speciale di derogare alla legge generale nel caso in cui le diverse disposizioni regolino “la stessa materia”.

Si è quindi precisato che deve definirsi norma speciale quella che contiene tutti gli elementi costitutivi della norma generale e che presenta uno o più requisiti propri e

caratteristici, in funzione specializzante, sicché l'ipotesi della norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell'ambito operativo della norma generale (così Cass. Sez. Un. n. 1235, cit.).

Si è poi chiarito che il criterio di specialità deve intendersi e applicarsi in senso logico-formale.

Il presupposto della convergenza di norme, necessario perché possa darsi applicazione alla regola sulla individuazione della disposizione prevalente posta dall'art. 15 c.p. risulta integrato solo in presenza di un rapporto di continenza tra fattispecie, alla cui verifica deve procedersi attraverso il confronto strutturale tra le norme incriminatrici astrattamente configurate, mediante la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definire le fattispecie di reato. L'insegnamento delle Sezioni Unite è consolidato nel ritenere che per "stessa materia" deve intendersi la stessa fattispecie astratta, lo stesso fatto tipico nel quale si realizza l'ipotesi di reato, con la precisazione che il riferimento all'interesse tutelato dalle norme incriminatrici non ha immediata rilevanza ai fini dell'applicazione del principio di specialità (cfr. Sez. Un. n. 16568 del 19/04/2007; e Cass. DI LORENZO cit.).

In applicazione dei richiamati principi, la Suprema Corte regolatrice ha rilevato che l'identità di materia si ha sempre: nel caso di specialità unilaterale per specificazione, perché l'ipotesi speciale è ricompresa in quella generale (dal momento che l'elemento specifico è per definizione ricompreso nell'elemento generico di cui rappresenta uno dei possibili contenuti); e parimenti nel caso di specialità reciproca per specificazione, come nel rapporto tra gli artt. 581 (percosse) e 572 (maltrattamenti in famiglia) c.p., essendo quest'ultimo speciale per specificazione rispetto al soggetto passivo, mentre il primo è speciale, sempre per specificazione, rispetto alle modalità della condotta, dal momento che il maltrattamento può essere realizzato senza percosse, ma ricomprende anche tale evenienza; ed ancora nell'ipotesi di specialità unilaterale per aggiunta, come tra le fattispecie di cui agli artt. 605 (sequestro di persona) e 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione) c.p., , essendo l'elemento aggiuntivo estraneo alla fattispecie

generale, sicché non è possibile stabilire una relazione di oggettiva diversità tra i rispettivi elementi costitutivi;

Di contro, l'identità di materia deve escludersi nell'ipotesi di specialità reciproca bilaterale "per aggiunta", come nel rapporto tra violenza sessuale e incesto, essendovi in tal caso un'oggettiva diversità dei rispettivi elementi costitutivi, nel senso che ciascuna fattispecie presenta rispetto all'altra un elemento aggiuntivo eterogeneo (la violenza o la minaccia, da un lato, il rapporto di parentela dall'altro, sicché tra le due fattispecie si profila piuttosto una relazione di interferenza dovuta al fatto che v'è una porzione comune su cui però si innestano due elementi chiaramente eterogenei (e da qui la possibilità che le due fattispecie siano suscettibili di realizzazione contestuale, con unica condotta, dando luogo ad un concorso formale eterogeneo).

3.2.4.- Ciò posto, il raffronto tra la struttura delle due fattispecie criminose come astrattamente delineate dalle rispettive norme incriminatrici evidenzia come tra le due fattispecie non intercorre certamente un rapporto di specialità unilaterale, ma, al più (ove si ritenga che ciò nondimeno ricorrano i presupposti per l'operatività del principio di specialità) una specialità bilaterale.

L'art. 289 presenta un elemento specializzante rispetto all'art. 338 perché al generico concetto di Corpo politico oppone la previsione di una serie di specifici corpi politici, tra cui il Governo.

Ma l'art. 338 a sua volta presenta un elemento di specificazione (se non addirittura di aggiunta) rispetto all'art. 289, per ciò che attiene alle condotte suscettibili di realizzare il reato. Infatti, mentre le condotte contemplate al primo e al secondo comma dell'art. 289 vecchio stile erano condotte causalmente orientate e definite solo in ragione della loro finalizzazione ai risultati rispettivamente perseguiti dal soggetto agente (impedimento, per l'ipotesi di cui al primo comma; turbamento per l'ipotesi di cui al secondo comma), e la minaccia e la violenza non erano neppure menzionate, nella previsione dell'art. 338 requisito indefettibile della condotta incriminata è l'uso di violenza o, in alternativa, di minaccia.

Ed ancora, nella conformazione della condotta criminosa l'art. 338 postula che la violenza e la minaccia siano usate direttamente nei riguardi del soggetto passivo (*“Chiunque usa violenza o minaccia al Corpo politico...”*), tale specificazione non è ovviamente contemplata dall'art. 289, che neppure menziona la violenza e la minaccia. Nella nuova formulazione, invece, si circoscrive la condotta criminosa all'ipotesi di atti violenti, e quindi viene dato esplicito risalto alla condotta violenta, senza però che per questo possa dirsi che si tratta della stessa condotta, o di una condotta sovrapponibile a quella contemplata dall'art. 338: anzitutto perché qui la violenza può anche essere finalizzata a turbare l'esercizio della funzione protetta, mentre nella previsione del novellato art. 289 risalta il vincolo della finalizzazione della violenza, *rectius*, “atti violenti” all'obbiettivo di impedire in tutto o in parte e anche temporaneamente l'esercizio della funzione, essendo cancellato il fine succedaneo del mero turbamento (ma anche nella precedente formulazione, si riteneva che la violenza, benché non espressamente menzionata, potesse includersi nel novero dei fatti diretta a impedire lo svolgimento della funzione, mentre la minaccia si faceva rientrare tra le condotte dirette a turbarla, ai sensi del secondo comma).

In secondo luogo, nel descrivere la condotta violenta suscettibile di integrare il reato di cui al novellato art. 289, la norma usa un'espressione assai più generica di quella utilizzata dall'art. 338: si parla di “atti violenti, diretti a impedire...”, laddove nell'art. 338 l'espressione impiegata rende palese che la violenza è usata direttamente nei riguardi del soggetto passivo.

Questo sarebbe già un ulteriore elemento di specificazione della condotta, ma vi sono buoni argomenti per sostenere che in effetti la violenza diretta sia addirittura esclusa dal novero delle condotte sussumibili al novellato art. 289, come lo era già nella formulazione previgente.

Infatti, nella formulazione previgente, la clausola di riserva (“qualora non si tratti di un più grave reato”) comportava che, in caso di violenza usata direttamente sul Corpo politico Governo, e quindi necessariamente con aggressione all'incolumità dei suoi membri riuniti o meno, il fatto ricadeva inevitabilmente in contigue ipotesi di delitti



contro la personalità interna dello Stato certamente più gravi del generico delitto di attentato ex art. 289: per esempio, il delitto di attentato aggravato dalle finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico di cui all'art. 280, o l'insurrezione armata contro i poteri dello Stato (art. 284) o l'usurpazione di potere politico di cui all'art. 287 (nell'ipotesi di occupazione della sede del Governo o di singoli Ministeri chiave) o anche il sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 289 bis).

Nella formulazione attuale, la clausola di riserva è rimasta immutata, ma la pena è stata sensibilmente ridotta (da uno a cinque anni), con la conseguenza che, nell'ipotesi di atti violenti finalizzati a impedire l'esercizio della funzione, e che si traducevano in violenza diretta ai danni dei membri del Governo, l'art. 289 sarebbe comunque recessivo rispetto all'art. 338. Né può obiettarsi che in presenza di una clausola di riserva del tipo "salvo che il fatto costituisca più grave reato", la maggiore o minore gravità dei reati concorrenti presuppone che entrambi siano posti a tutela dello stesso bene giuridico (*ex plurimis*, Cass. Sez. II, 15 maggio 2015, n. 25563), presupposto che non ricorrerebbe nel caso di specie.

In realtà, il piano di tutela su cui si disloca l'art. 338 ritaglia una protezione più specifica rispetto a quella che l'art. 289 rivolge al Governo perché mentre nell'art. 289 ad essere tutelato è il Governo come organo costituzionale e quindi nel complesso delle attribuzioni e prerogative e funzioni che gli sono assegnati dalla Costituzione ai sensi del Titolo III della stessa Carta fondamentale, l'art. 338, per la parte in cui è riferibile anche all'ipotesi di violenza o minaccia al Governo, ritaglia una tutela più specifica perché guarda al Governo come organo di vertice del sistema della P.A., ai sensi della Sezione II dello stesso Titolo III (v. *infra*).

Ed ancora, rispetto alla formulazione attuale, la condotta finalizzata a turbare l'esercizio della funzione protetta esula dall'ambito di applicazione del novellato art. 289 ed è addirittura un elemento incompatibile con il nuovo piano di tutela, visto che è stato deliberatamente cancellato dal legislatore; mentre nella precedente formulazione era sì contemplata, ma, al contempo, era fatto oggetto di una valutazione

di minor gravità; mentre nella previsione dell'art. 338, un tratto distintivo della fattispecie è la piena fungibilità, ai fini della sussistenza del reato e del trattamento sanzionatorio, non solo delle condotte di violenza e di minaccia, ma anche delle finalità perseguite dall'agente che possono essere indifferentemente quelle di impedire o di turbare l'esercizio della funzione protetta.

Orbene, sorvolando sugli elementi che segnalano una sostanziale diversità dei piani di tutela delle due norme, e volendo concedere che esse regolino "la stessa materia", nell'accezione di cui all'art. 15, c.p. è pacifico che non si tratta comunque di una specialità unilaterale perché elementi specializzanti ricorrono sia nell'una che nell'altra fattispecie. Ma non sarebbe questo un motivo sufficiente e valido per escludere l'operatività del principio di specialità, giusta la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.

Occorre allora chiedersi quali siano i criteri che consentono di stabilire quale norma debba ritenersi speciale – posto che in ipotesi lo sarebbero reciprocamente - e quindi prevalere sull'altra ai sensi dell'art. 15 c.p..

E il primo criterio è quello suggerito dallo stesso art. 15, quando si riferisce alla specialità tra leggi. Così si considera speciale la norma inserita in un compendio di legislazione speciale o di settore come nel caso della norma sull'agiotaggio societario (art. 2628 c.c.) che infatti prevale sull'agiotaggio comune (art. 501 c.p.).

Se questo criterio non è utilmente esperibile, come nel caso di specie in cui il raffronto è tra due norme del medesimo codice penale, ancorché inseriti in comparti diversi (Delitti contro la personalità dello Stato vs. Delitti dei privati contro la pubblica amministrazione), si ricorrerà al criterio della specialità tra soggetti.

Si ritiene infatti che la norma indirizzata ad una cerchia specifica e predeterminata di soggetti individua già per questo fatto un elemento di specificazione che ne giustifica un'applicazione con prevalenza sulla norma concorrente.

Tale criterio parrebbe dare ragione alla tesi difensiva, appunto perché l'art. 338 individua uno dei soggetti passivi nel corpo politico genericamente inteso, unitamente ad una serie di altre figure di soggetti passivi; mentre l'art. 289 circoscrive la cerchia

dei soggetti passivi agli organi costituzionali ivi espressamente elencati, e quindi specifica l'elemento "corpo politico" che nella previsione dell'art. 338 è formulato in termini di *genus*.

Senonché questo criterio, approfondendo il raffronto tra le due norme, sortisce un effetto opposto, perché il Governo che in quanto *species* del *genus* Corpo politico sarebbe suscettibile di rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 338 non è l'organo a cui si riferisce l'art. 289, che lo prefigura quale titolare indifferentemente di tutte le prerogative e i poteri e le funzioni che la Costituzione gli assegna; ma è il Governo quale organo di vertice del sistema della pubblica amministrazione, non avendo altrimenti ragione d'essere l'inquadramento nell'ambito dei delitti contro la pubblica amministrazione. Ma è sempre la Costituzione a sancire che faccia capo al Governo l'intero apparato della pubblica amministrazione, intendendo per tale l'amministrazione dello Stato e non le amministrazioni che fanno capo agli enti territoriali secondo il faticoso sistema delle autonomie locali (Infatti, il titolo terzo, dedicato al Governo, è articolato in tre sezioni: la prima è intitolata al Consiglio dei Ministri; la seconda alla Pubblica Amministrazione; e la terza agli organi ausiliari).

Soccorrerebbe allora un terzo criterio che stabilisce la prevalenza della fattispecie più speciale, quella cioè che contenga un maggior numero di elementi specializzanti e già per questa ragione teoricamente più aderente al fatto su cui convergono le due norme concorrenti; e, in questo senso, più "specifico".

Sotto questo profilo quasi non c'è partita, nel senso che la fattispecie di cui all'art. 338 è molto più specifica di quanto non fosse l'art. 289 nella sua formulazione previgente, ma anche rispetto alla formulazione attuale.

S'impongono però, a questo punto, due considerazioni.

La prima è che anche per risolvere i dubbi dell'interprete, quando due fattispecie si collocano in una relazione di specialità reciproca, è la stessa legge a sancire quale sia la norma prevalente; e lo fa prevedendo una clausola di riserva (o di sussidiarietà espressa), che può essere indeterminata (quando si rinvia a qualsiasi altra disposizione suscettibile di essere applicata al caso: come nell'art. 616, comma 2 c.p., "se il fatto

non è preveduto come reato da altra disposizione di legge”); specificamente determinata (quando ricorre una formula del tipo: “fuori dei casi indicati negli articoli precedenti”, che rinvia a una serie di disposizioni specificamente individuate); o relativamente determinata, quando il rinvio è a favore di disposizioni più gravemente sanzionate: come nel caso dell’art. 289 (“qualora non si tratti di un più grave delitto”).

E rispetto alla formulazione attuale, l’art. 289 sarebbe comunque recessivo nell’ipotesi di condotta violenta rispetto all’art. 338. E anche con riferimento alla condotta di minaccia, oggi non più riconducibile all’ambito di applicazione del novellato art. 289, sarebbe stato, nella formulazione previgente, recessivo rispetto all’art. 338 (a meno di non ritenere che la clausola di riserva valesse soltanto per l’ipotesi più grave e non anche per quella meno grave che sarebbe un controsenso).

La seconda considerazione è ancora più assorbente.

La migliore dottrina e la giurisprudenza delle SS.UU. in tema di specialità convengono che la relazione di specialità unilaterale per aggiunta (v. artt. 605 e 630 c.p.) è compatibile con il presupposto di operatività del principio di specialità che è sempre l’identità della materia regolata perché, essendo l’elemento aggiunto, per definizione, estraneo alla fattispecie generale, non è possibile stabilire alcuna relazione di diversità tra gli elementi costitutivi: nel senso che nella fattispecie generale manca un elemento corrispondente che essere qualificato come sostanzialmente diverso. E lo stesso può dirsi nell’ipotesi di specialità reciproca per specificazione e per aggiunta (una fattispecie contiene un elemento che specifica un corrispondente elemento presente nell’altra fattispecie che a sua volta presenta un elemento in aggiunta a quelli costitutivi della prima fattispecie), in cui solo una delle fattispecie presenta uno o più elementi aggiuntivi rispetto all’altra.

Di contro, l’identità di materia viene meno nell’ipotesi di specialità reciproca bilateralmente per aggiunta, come un caso classico del rapporto tra incesto e violenza sessuale perché ciascuna fattispecie presenta rispetto all’altra un elemento aggiuntivo il cui raffronto conduce a riscontrare che essi sono ineludibilmente diversi. Di conseguenza viene meno il presupposto minimo necessario perché possa darsi una

relazione di specialità: una fattispecie può dirsi speciale rispetto ad un'altra fattispecie se ne contiene tutti gli elementi presenta in più uno o più elementi specializzanti, di tal che se non vi fosse la norma speciale che li prevede, dandovi risalto, si applicherebbe comunque la norma generale (o meno specifica).

Ebbene, il raffronto tra l'art. 289 nella vecchia formulazione e l'art. 338 rende evidente la diversità delle due fattispecie che discendeva dall'assoluta fungibilità, nella seconda fattispecie, tanto delle condotte di violenza e di minaccia quanto delle finalità perseguite dall'agente che si rispecchiava anche nell'identità del trattamento sanzionatorio; mentre uno dei tratti qualificanti della fattispecie disegnata dall'originario art. 289 era la diversa valutazione di gravità delle due ipotesi, salvo stabilire se si trattasse di due distinte ipotesi criminose – come indurrebbe a ritenere la diversità ontologica delle condotte) o se quella contemplata dal secondo comma fosse una circostanza attenuante del delitto di attentato.

Ancora più netta la differenza tra le due fattispecie nell'attuale formulazione.

L'art. 289 non annovera più tra le finalità che incriminano la condotta costitutiva del reato quella di turbare il regolare svolgimento della funzione protetta, ipotesi che è stata abrogata, senza che per questo possa ritenersi, giusta le considerazioni già svolte sul punto, che l'*abolitio criminis* si estenda all'ipotesi di minaccia a Corpo politico quando il corpo minacciato sia il Governo.

E la fattispecie criminosa che residua, incentrata sul compimento di atti violenti, finalizzati a impedire l'esercizio della funzione protetta, si riduce ulteriormente ai casi di violenza indiretta (che esula dalla previsione dell'art. 338), anzitutto perché diversa è la descrizione che della condotta violenta offrono le due norme.

E in particolare, come annota la sentenza impugnata, *Gli <<atti violenti>> cui si riferisce l'art. 289 c.p., invece, sono diversi da quelli che attingono direttamente l'organo costituzionale nelle persone che lo costituiscono, ricomprendendo, piuttosto, tutti quegli atti oggettivamente violenti che, comunque, pur senza colpire direttamente l'organo costituzionale, hanno l'effetto di impedirne l'esercizio delle attribuzioni.*

*Si pensi, ad esempio, alla manifestazione di piazza che, a mezzo di atti violenti quali la predisposizione di barricate o l'attizzamento di incendi, impedisca al Governo di riunirsi e, quindi, di esercitare le proprie attribuzioni.*

*Tale condotta esulerebbe dalla previsione dell'art. 338 c.p. in assenza di violenza usata nei confronti del Governo, ma integrerebbe, appunto, la previsione dell'art. 289 c.p. per l'effetto impeditivo dell'esercizio delle attribuzioni governative.*

E in secondo luogo, perché, nel caso di violenza diretta, per effetto della clausola di riserva la norma dell'art. 289 sarebbe recessiva non solo rispetto alle più gravi fattispecie di delitti contro la personalità interna dello Stato, ma anche rispetto all'art. 338.

Le due norme contengono quindi ciascuna un elemento aggiuntivo rispetto all'altra e si tratta di elementi irriducibilmente diversi (la violenza indiretta dell'art. 289 esula dalla previsione dell'art. 338, che invece annovera come elemento costitutivo la violenza diretta che a sua volta non rientra tra le condotte punite dall'art. 289; così come la minaccia prevista dall'art. 338, come fungibile rispetto alla violenza, non rientra tra le condotte costitutive del reato di cui all'art. 289.

E deve quindi condividersi la conclusione cui è approdato il giudice di prime cure, quando afferma che *appare del tutto coerente e razionale che il legislatore abbia attribuito maggiore gravità alla violenza che colpisce direttamente l'organo costituzionale rispetto all'atto violento che soltanto indirettamente ha l'effetto di impedire l'esercizio delle attribuzioni dell'organo costituzionale.*

3.2.5.- Il secondo nodo da sciogliere è, come puntualmente annota la sentenza impugnata (v. pag. 860), quello *della configurabilità della fattispecie criminosa dell'art. 338 c.p. nel caso in cui la violenza o minaccia sia perpetrata nei confronti, non dell'intero Governo riunito, ma nei confronti di uno o più Ministri che del Governo fanno parte.*

La tesi del giudice di prime cure è che, sebbene soggetto passivo del reato sia l'organo pubblico dello Stato nell'integrità della sua composizione collegiale mediante la quale

esercita le sue funzioni, tuttavia *deve ritenersi configurabile il reato in esame anche quando la minaccia, seppure indirizzata nei confronti di un solo componente dell'organo collegiale non in presenza dello stesso organo collegiale riunito, sia, però, diretta a minacciare l'intero organo collegiale allo scopo di impedirne o turbarne l'attività* (interpretazione che, a parere del primo giudice non è contraddetta, ma anzi esce rafforzata, per le ragioni successivamente esposte, dalla modifica apportata dalla legge 3 luglio 2017 n. 105 che ha inserito le parole “, *ai singoli componenti*” dopo le parole “*Corpo politico, amministrativo, giudiziario*”).

Questa Corte ritiene di dover aderire a tale interpretazione, con le precisazioni che seguono.

La legge 3 luglio 2017, n. 105 ha profondamente innovato il testo dell'art. 338 perché, oltre ad inserire ex novo una disposizione che tronca qualsiasi residuo dubbio sulla possibilità di annoverare gli organi costituzionali investiti di funzioni politiche nel novero dei soggetti passivi del reato di cui all'art. 338, ha dilatato la fattispecie includendo tra i soggetti passivi oltre alla già prevista rappresentanza del Corpo, anche i suoi singoli componenti.

La novella scaturì dalla pressante esigenza di apprestare una tutela più adeguata agli amministratori locali vittime di intimidazioni mafiose (L'originario d.d.l. 1932 era intitolato: “Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali, la cui relazione sottolinea che la novella rende la norma applicabile anche alla violenza o minaccia nei confronti di un amministratore locale (sindaco, consigliere, assessore).

Secondo il giudice di prime cure, la novella non ha fatto che fugare ogni dubbio interpretativo, esplicitando una conclusione cui da tempo la giurisprudenza pressoché unanimemente era pervenuta.

Di opposto avviso i difensori degli imputati secondo cui la modifica del testo originario ha avuto l'effetto di ampliare la sfera di punibilità, estendendo la configurabilità del reato di cui all'art. 338 anche ai casi di minaccia attuata nei riguardi del singolo componente di una pubblica Autorità collegiale: ciò che in precedenza era escluso.

Sono vere entrambe le letture, nel senso che la novella del 2017 per un verso ha esplicitato un dictum della giurisprudenza prevalente; per altro verso ha esteso l'ambito di applicazione della norma di cui all'art. 338 a uno scenario rispetto al quale in precedenza si annoveravano pochissimi precedenti favorevoli.

Ed invero, l'autonoma previsione dell'art. 338 c.p., in aggiunta alle disposizioni di cui agli artt. 336 e 337, mirava ad apprestare una specifica protezione agli organi collegiali nei quali prende forma e si manifesta all'esterno la volontà della P.A. E da qui sia l'irrogazione di una pena più grave, rispetto a quella prevista per le contigue fattispecie degli artt. 336 e 37; sia la tipizzazione anche delle condotte dirette a turbare l'attività dei corpi politico, o amministrativi o giudiziari.

Sulla base di un'interpretazione ormai dominante, la conseguente necessità che la violenza o la minaccia si dirigessero contro l'organo collegiale impersonalmente considerato non implicava tuttavia che la condotta dovesse necessariamente realizzarsi in presenza dell'organo collegiale riunito, prima o durante l'attività deliberativa che si mirava a impedire o a turbare. Era sufficiente che essa si rivolgesse anche ad uno solo dei componenti, purché fosse chiaro che era indirizzata al corpo stesso (cfr. Cass. 14 ottobre 1994; e già la più risalente giurisprudenza di legittimità, con Cass. 30 aprile 1954, CADELO).

Più di recente, Cass. 17 gennaio 2012, n. 5611 aveva ribadito che “Il delitto di cui all'art. 338 c.p. è configurabile anche nei casi in cui l'agente abbia minacciato un solo componente dell'organo collegiale (nella specie, il sindaco), non in presenza dello stesso organo collegiale riunito (nella specie, per deliberare la costituzione di parte civile in un processo nei confronti dello stesso imputato), essendo sufficienti la coscienza e volontà dell'agente di minacciare, attraverso il singolo componente, l'intero organo collegiale allo scopo di impedirne o turbarne l'attività”.

In motivazione, la citata pronuncia del giudice di legittimità aveva precisato che “la minaccia rivolta al Sindaco non concerneva rapporti personali, ma determinazioni adottate dall'ente comunale (...) Pertanto, l'obbiettivo preso di mira non è la persona fisica ma il corpo politico; ed è risalente il chiarimento giurisprudenziale secondo cui



per la sussistenza del reato in esame non è necessario che la minaccia sia fatta in presenza dell'organo collegiale riunito, essendo invece sufficiente la coscienza e volontà da parte dell'agente di dirigere la minaccia ad un corpo con lo scopo di impedirne turbarne l'attività, cosicché anche la minaccia rivolta ad uno dei membri del corpo assume decisiva rilevanza”.

Sotto questo aspetto e con riferimento allo scenario predetto, la novella legislativa non avrebbe detto nulla di nuovo se non esplicitare e consacrare con efficacia vincolante quella che finora era una risoluzione del diritto vivente e affidata al rispetto dei precedenti, e cioè che anche la minaccia rivolta ad un componente eventualmente non in presenza dell'organo collegiale riunito è punibile (già in forza della originaria formulazione dell'art. 338 c.p.) se diretta, comunque, non già alla persona fisica del componente, ma al corpo politico al fine di impedirne o turbarne l'attività.

La novità che certamente amplia la sfera di punibilità ai sensi dell'art. 338 sta piuttosto nell'autorizzarne adesso l'applicabilità anche ad un diverso scenario, che è quello in cui l'intimidazione viene messa in atto nei riguardi del singolo componente di un organo collegiale affinché questi si adoperi per influenzare la formazione della volontà dell'organo di cui fa parte in senso favorevole agli interessi perseguiti dall'autore dell'intimidazione.

Sotto questo diverso profilo, è corretta la lettura del giudice di prime cure secondo cui la modifica legislativa *ha ora soltanto aggiunto la punibilità della minaccia (o della violenza) rivolta al singolo componente dell'organo collegiale quand'anche non diretta a impedire o turbare l'attività del “corpo politico, amministrativo o giudiziario”, ma diretta a impedire o turbare l'attività di quel singolo componente nel suo operare individuale.*

Ne segue che l'intera querelle sull'intervento riformatore (compreso l'asserito – da alcuni difensori - proposito di cucire un vestito su misura per le convenienze della pubblica accusa di questo processo) non ha ragion d'essere, perché qui si contestava fin dall'inizio la minaccia diretta a turbare la regolare attività del Governo della Repubblica, ancorché veicolata attraverso singoli rappresentanti di detto corpo politico.

Anzi, può aggiungersi che persino l'opinione dominante nella giurisprudenza di legittimità, nel senso anzidetto (v. Cass. 12/5611 cit.), è assorbita dalla circostanza che, nel caso di specie, la minaccia diretta al Governo per turbarne e condizionarne la libertà di scelta, ha raggiunto il Ministro competente per materia e come tale qualificato a rappresentare per immedesimazione organica il Governo di cui faceva parte: con la conseguenza che, come già detto, il Governo ne è stato immediatamente attinto per il tramite di un suo Ministro, senza neppure necessità che il Ministro predetto ne informasse il Presidente del Consiglio dei Ministri o lo stesso Consiglio dei Ministri.

### **3.3.- Sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 338, c.p.**

Qualche considerazione ancora sulla q.l.c. reiterata dalla difesa DELL'UTRI e rilanciata anche dalla difesa dell'imputato CINA' con riguardo alla asserita irrazionalità del trattamento sanzionatorio ben più grave previsto da tale norma (reclusione da uno a sette anni) rispetto a quello previsto dall'art. 289 c.p. nell'attuale formulazione (reclusione da uno a cinque anni) per una condotta ritenuta più grave, quella di attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali.

Spicca anzitutto un profilo assorbente di inammissibilità della questione perché si pretenderebbe dalla Corte Costituzionale, come già giustamente puntualizzato dal giudice di prime cure, una sentenza additiva manipolativa di un testo di legge in materia penale (sia pure in *bonam partem*), in assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate e a fronte della discrezionalità che deve essere riconosciuta al legislatore nella configurazione del trattamento sanzionatorio.

Sul punto vanno richiamate le condivisibili - e dagli appellanti eluse - considerazioni svolte al giudice di prime cure:

«La Corte Costituzionale ha già avuto modo di affermare (v. sentenza 13 gennaio 2016 n. 23) che il richiamo ai principi di proporzionalità e ragionevolezza della pena non consentono, comunque, alla Corte medesima di determinare autonomamente la misura della pena, ma semmai di emendare le scelte del legislatore in riferimento a grandezze già rinvenibili nell'ordinamento, con la conseguenza che il sindacato di legittimità costituzionale può

investire le pene scelte dal legislatore soltanto qualora ci si trovi di fronte a fattispecie di reato sostanzialmente identiche, ma sottoposte a diverso trattamento sanzionatorio.

Quando, invece, come nel caso in esame, non è dato riscontrare una effettiva sostanziale identità tra le due fattispecie prese in considerazione, ma si denuncia soltanto una sproporzione sanzionatoria rispetto a condotte ritenute più gravi e, però, sanzionate più lievemente, non sarebbe possibile l'invocato intervento di riequilibrio della Corte Costituzionale senza che questa giunga di fatto a sostituire la propria valutazione a quella che spetta al legislatore, dal momento che, in questo caso, mancherebbe l'individuazione di un parametro idoneo a suggerire una soluzione costituzionalmente obbligata (come avvenuto, ad esempio, nella sentenza n. 341 del 1994, allorché la Corte, dichiarando l'illegittimità costituzionale della pena edittale minima prevista per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale dall'art. 341 comma 1 c.p., poté ricorrere alla comparazione con la fattispecie affine dell'ingiuria).

Né, d'altra parte, sarebbe ammissibile un intervento meramente ablativo da parte della Corte Costituzionale, perché questo determinerebbe un vuoto legislativo riguardo alle condotte specificate nell'art. 338 c.p. e certamente non ricomprese tra quelle punite dall'art. 289 c.p. (si pensi quanto meno alla minaccia) e, per l'effetto, un sicuro vizio di legittimità costituzionale a fronte di condotte ugualmente sanzionate sia se commesse nei confronti di qualsiasi soggetto, sia se commesse in danno organi politici, amministrativi o giudiziari».

Gli appellanti, in particolare, non spiegano come possa la Corte Costituzionale riscrivere il trattamento sanzionatorio della fattispecie per cui si invoca la rimodulazione del trattamento sanzionatorio per rimediare al presunto vulnus ai parametri costituzionali evocati, prendendo a parametro di riferimento la pena prevista per una condotta comunque oggettivamente diversa (gli atti violenti del'art. 289) anche dalla condotta di violenza contemplata dall'art. 338 e quel che più conta diversa per definizione da quella tacciata di illegittimità per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Cost. (da un lato, atti violenti, dall'altro la semplice minaccia).

Che quest'ultima non possa avere una risposta sanzionatoria più severa si può concedere solo se si ammetta che gli atti violenti siano anch'essi, come la minaccia ex

art. 338, direttamente rivolti al corpo politico considerato. Ciò che non è per le ragioni già esposte.

Ma in ogni caso, l'argomento non tiene conto del fatto che nell'ambito dello stesso art. 338, il legislatore nell'esercizio non irragionevole della sua discrezionalità ha ritenuto di equiparare *quoad poenam* le condotte di violenza e di minaccia. E poiché quella contemplata dall'art. 338 è certamente una violenza usata direttamente al Corpo politico, e nel caso di specie al Governo, ne segue che non è irragionevole che la minaccia a corpo politico dello Stato possa essere punita più severamente degli atti violenti di cui all'art. 289, avuto riguardo anche al fatto che la fattispecie di cui all'art. 289 è stata rimodulata, ma lo era anche nel disegno originario, come una fattispecie residuale, e tendenzialmente relegata ad una funzione di sussidiarietà, esplicitata del resto dalla clausola di riserva.

3.3.1.- In ogni caso, la questione deve ritenersi manifestamente infondata per la considerazione già richiamata che *appare del tutto coerente e razionale che il legislatore abbia attribuito maggiore gravità alla violenza che colpisca direttamente l'organo costituzionale rispetto all'atto violento che soltanto indirettamente abbia l'effetto di impedire l'esercizio delle attribuzioni dell'organo costituzionale.* (come nel caso di una manifestazione di piazza, che, a mezzo di atti violenti quali la predisposizione di barricate o l'attizzamento di incendi, impedisca al Governo di riunirsi e, quindi, di esercitare le proprie attribuzioni: condotta che esulerebbe dalla previsione dell'art. 338 c.p. in assenza di violenza usata nei confronti del Governo, ma integrerebbe, appunto, la previsione dell'art. 289 c.p. per l'effetto impeditivo dell'esercizio delle attribuzioni governative).

## CAPITOLO 1

### **SUL (PRESUNTO) RUOLO DI CALOGERO MANNINO NELLA GENESI DELLA TRATTATIVA STATO-MAFIA.**

1.- Il P.G. ha dedicato una congrua parte della sua requisitoria finale, corredandola anche di una cospicua memoria<sup>74</sup>, allo sforzo di rilanciare la tesi della colpevolezza di Calogero MANNINO in ordine al medesimo reato per cui qui si procede nei riguardi dei suoi presunti correi; o meglio, la tesi di un pieno, attivo e consapevole coinvolgimento del MANNINO nella vicenda che ci occupa anche in questa sede, per avere posto in essere entrambe le condotte che gli venivano contestate, così come recita il capo A) dell'originaria rubrica d'accusa<sup>75</sup>.

E non lo ha fatto perché insegue un'impossibile e inutile rivalsea rispetto all'esito del separato procedimento definito nei riguardi dello stesso MANNINO – che aveva optato per il rito abbreviato - con sentenza emessa dalla I Sezione di questa Corte d'Appello in data 22.07.2019, che ha confermato la sentenza di assoluzione del GUP del Tribunale di Palermo ed è divenuta irrevocabile, avendo la Suprema Corte di Cassazione dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal P.G. avverso la decisione della Corte territoriale (tutte le sentenze del processo stralcio sono state acquisite agli atti del presente giudizio d'appello).

---

<sup>74</sup> Cfr. memoria depositata il 24 maggio 2021 e verbali di trascrizione delle udienze di discussione finale del 31.05.2021 e 7.06.2021.

<sup>75</sup> A Calogero MANNINO si contestava di avere concorso al reato di cui all'art. 338 c.p. ponendo in essere le seguenti condotte:

*“contattando, a cominciare dai primi mesi del 1992, esponenti degli apparati info-investigativi al fine di acquisire informazioni da uomini collegati a "Cosa Nostra" ed aprire la sopra menzionata "trattativa" con i vertici dell'organizzazione mafiosa, finalizzata a sollecitare eventuali richieste di "Cosa Nostra" per far cessare la programmata strategia omicidiario-stragista, già avviata con l'omicidio dell'on. Salvo LIMA, e che aveva inizialmente previsto l'eliminazione, tra gli altri, di vari esponenti politici e di Governo, fra cui egli stesso MANNINO; esercitando altresì, in epoca successiva, ed in relazione alle richieste di "Cosa Nostra", indebite pressioni finalizzate a condizionare in senso favorevole a detenuti mafiosi la concreta applicazione dei decreti di cui all'art. 41 bis ord. penit.; con le sopraindicate condotte così agevolando lo sviluppo della "trattativa" Stato-mafia sopra menzionata, e quindi rafforzando il proposito criminoso di "Cosa Nostra" di rinnovare la minaccia di prosecuzione della strategia stragista”.*

La ragione dell'apparente accanimento processuale risiede piuttosto nella consapevolezza, da parte dell'Ufficio requirente, che il ruolo di Calogero MANNINO nella vicenda della c.d. Trattativa Stato-mafia è un pilastro irrinunciabile dell'intero impianto accusatorio, anche per gli ex ufficiali del R.O.S. suoi originari coimputati e qui giudicati, e non soltanto per loro. E la soluzione "minimalistica" adottata dal giudice di prime cure – quando era ancora pendente il separato giudizio d'appello nei riguardi del MANNINO – non è del tutto rassicurante e appagante, per la Pubblica Accusa.

La Corte d'Assise di primo grado ha preso in considerazione, delle due condotte che si contestavano al MANNINO, soltanto la prima, ritenendo di non doversi occupare della seconda condotta perché quest'ultima riguardava specificamente ed esclusivamente la posizione del MANNINO, stralciata dal presente procedimento, senza alcuna apprezzabile refluenza sulla posizione dei suoi originari coimputati.

Quanto alla prima condotta, consistita nell'aver creato le premesse causali e motivazionali dell'iniziativa sviluppata dai carabinieri del R.O.S. attraverso i contatti intrapresi con Vito CIANCIMINO, che diede il via ad un'infausta trattativa con i vertici corleonesi di Cosa Nostra, essa non avrebbe in sé alcuna rilevanza penale, degradando a mero antecedente causale delle successive condotte poste in essere dagli imputati, che avrebbero concorso al reato nella veste di intermediari istituzionali.

Per inciso, la separazione chirurgica effettuata dal primo giudice tra le due condotte che si contestavano al MANNINO lascia intravedere già una crepa nell'apparto argomentativo della sentenza.

Non si comprende infatti come sia possibile che, dopo avere concertato l'avvio di una complessa operazione mirata ad avviare un negoziato con i vertici di Cosa Nostra, e quindi ad influenzare le scelte del Governo nel senso della disponibilità a fare concessioni in cambio della cessazione delle stragi, sia il R.O.S., nella persona del Generale MORI, sia lo stesso MANNINO, in ipotesi mentore di quell'operazione, si sarebbero adoperati per esercitare pressioni sullo stesso soggetto, il dott. Francesco DI MAGGIO, vice Direttore del D.A.P., affinché questi a sua volta orientasse nel senso

da loro auspicato le scelte del Ministro della Giustizia CONSO. E lo avrebbero fatto agendo per così dire all'insaputa l'uno dell'altro, o comunque senza curarsi di raccordarsi tra loro, di coordinare le rispettive mosse, con il rischio di intralciarsi a vicenda o di provocare effetti controproducenti come un irrigidimento, o l'irritazione del DI MAGGIO (che peraltro non risulta avesse alcun tipo di rapporto con il MANNINO, al di là del fatto che fossero entrambi siciliani).

Ma anche al netto di simili perplessità, la soluzione chirurgica non basta a preservare l'esito del giudizio di primo grado dalle confutazioni difensive che possono ora avvalersi della ricostruzione fattuale consacrata nel giudicato assolutorio del processo stralcio a carico di Calogero MANNINO. Una ricostruzione che nega che il politico siciliano abbia avuto un qualsiasi ruolo nella vicenda che ci occupa; e che quindi esclude anche quel ruolo propulsivo che la Corte d'Assise di primo grado gli ha invece riconosciuto, pur premurandosi di rimarcare come la condotta in cui tale ruolo si sarebbe sostanziato non ha in sé alcuna rilevanza penale e quindi lascia impregiudicata – e a sua volta non ne viene pregiudicata – la questione della penale responsabilità dell'imputato separatamente giudicato in ordine al reato per cui qui si procede.

D'altra parte, la conclusione cui è pervenuto il primo giudice di questo processo in ordine alla condotta del MANNINO quale ispiratore dell'iniziativa poi concretamente intrapresa dai carabinieri del R.O.S. è, nei suoi risvolti fattuali, piuttosto nebulosa e quindi già fragile in sé, a prescindere dalla forza d'urto di un giudicato che si pone in netto contrasto con la ricostruzione sposata dalla sentenza qui appellata. Ivi si assume come provato non già quello specifico ed esplicito mandato ipotizzato dall'accusa, secondo quanto recitava il capo d'imputazione, ma solo una non meglio precisata “sollecitazione” che, non è dato sapere in che modo e in che termini il MANNINO avrebbe rivolto al SUBRANNI - che a sua volta avrebbe girato tale sollecitazione agli ufficiali a lui direttamente sottoposti, e cioè MORI e DE DONNO - una sollecitazione volta anche solo “implicitamente” ad adoperarsi per verificare la disponibilità dei vertici mafiosi a trattare.

Nell'originaria prospettazione accusatoria, l'antefatto della vicenda che qui ci occupa risiederebbe nel timore, più che fondato, nutrito da Calogero MANNINO a cavallo dell'omicidio LIMA di essere ucciso da Cosa Nostra. Un timore lievitato nelle settimane e nei mesi successivi in corrispondenza di un crescendo di minacce nei suoi confronti e per essere stato avvicinato da emissari mafiosi, vuoi per indurlo ad adoperarsi in favore di Cosa Nostra, all'indomani del disastroso (per gli interessi mafiosi) esito del maxi processo, che gli presentava così il conto di pregressi e accertati rapporti di vicinanza su cui aveva costruito buona parte delle sue fortune sia politico-elettorali che affaristiche; vuoi per chiedergli conto del suo operato.

MANNINO, infatti avrebbe voltato le spalle all'organizzazione mafiosa, al pari di altri uomini politici che in passato avevano come lui trescato con le cosche o con singoli esponenti mafiosi, in un momento per essa di particolare difficoltà, non avendo fatto nulla per propiziare un più favorevole esito del maxi processo, ed avendo, di contro, fatto parte di governi che avevano varato una serie cospicua di misure particolarmente incisive nella repressione del fenomeno mafioso.

In effetti, si è accertato che già alla fine del 1991, quando era alle viste che il maxi processo si sarebbe concluso con le conferme delle condanne anche per i principali boss della c.d. mafia vincente, la Commissione provinciale di Cosa Nostra aveva ratificato la decisione di RIINA di mettere a morte i nemici storici di Cosa Nostra (come i giudici FALCONE e BORSELLINO, ma anche altri magistrati e appartenenti alle forze dell'ordine) e di politici ritenuti traditori.

Il disegno di vendetta inscritto in una più ampia strategia di attacco frontale allo Stato, per indurlo a più miti consigli dimostrando che Cosa Nostra avrebbe reagito da par suo a quella che sembrava essere una rottura definitiva del patto di coabitazione con lo Stato, suggellata dall'esito del maxi processo, fu messo in esecuzione nelle settimane successive alla conclusione del maxi processo. E l'omicidio LIMA doveva essere il primo di una serie di attentati eclatanti e delitti "eccellenti", destinati a seminare sgomento e sfiducia nel mondo della politica e delle istituzioni, fino a ridurre lo Stato in ginocchio.



MANNINO era nella lista dei politici condannati a morte, ed egli era ben consapevole di quanto la sua posizione fosse assimilabile a quella di Salvo LIMA, e ne aveva parlato, confidando loro i propri timori, con il M.llo GUAZZELLI, fino al giorno prima che questi venisse assassinato; con il collega MANCINO, che dal 28 giugno sarebbe subentrato a Vincenzo SCOTTI nella carica di Ministro dell'Interno; e con il giornalista Antonio PADELLARO, cui fece una serie di rivelazioni confidenziali, con l'intesa che non sarebbero state pubblicate a suo nome.

Dopo l'omicidio LIMA, il MANNINO si era rivolto, per fronteggiare la condanna a morte che sentiva incombere sul suo capo, non al Ministro dell'Interno o alle autorità di polizia dell'epoca, bensì al M.llo GUAZZELLI, cui lo legavano sinceri rapporti di amicizia e frequentazione, ma che all'epoca svolgeva solo le funzioni di responsabile della Sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Agrigento; e, per suo tramite, al Generale SUBRANNI, comandante del R.O.S. (nonché a Bruno Contrada, alto dirigente del Servizio segreto civile: all'epoca, S.I.S.D.E.)

L'omicidio GUAZZELLI venne interpretato dal Generale SUBRANNI – come emerge dalla testimonianza del Col. RICCIO confortata sul punto da un'annotazione autografa su una delle sue agende - come un chiaro messaggio rivolto al MANNINO e agli stessi carabinieri del R.O.S. che in quei giorni si stavano facendo carico del problema della sua incolumità. Lo stesso RICCIO ha dichiarato peraltro che il mafioso Luigi ILARDO, suo confidente e ucciso il 10 maggio 1996, poco prima che venisse formalizzata la sua collaborazione con la giustizia, gli aveva rivelato che l'omicidio GUAZZELLI era una vicenda molto più grave di come poteva apparire.

Nelle settimane successive il MANNINO s'era incontrato (più volte) a Roma con il Generale SUBRANNI e, almeno una volta, con il SUBRANNI e Bruno CONTRADA insieme: per parlare con loro, riservatamente, della minaccia mafiosa da cui era attinto, ma anche dell'anonimo denominato CORVO 2 che era stato indirizzato a varie autorità e direttori di giornali nella seconda metà di giugno '92 e che, tra altre confuse e non facilmente decifrabili accuse o insinuazioni e allusioni, segnalava l'avvio di

un'interlocuzione tra Cosa Nostra, nella persona del suo capo Salvatore RIINA, ed il Ministro Calogero MANNINO.

E non è irrilevante, a parere della Pubblica Accusa, che il MANNINO si fosse rivolto a personaggi dal profilo opaco, come sarebbe attestato dalle rispettive vicissitudini giudiziarie che li hanno visti, uno, il SUBRANNI, indagato per il reato di associazione mafiosa (procedimento poi archiviato nel 2012); e l'altro, il CONTRADA, addirittura condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa. Entrambi, peraltro, si attivarono per rispondere alla chiamata del ministro, ma senza verbalizzarne le dichiarazioni o documentarne con apposite relazioni gli incontri, e senza riferirne, in particolare il SUBRANNI, all'A.G.

A riprova del rapporto di subalternità e compiacenza del Generale SUBRANNI nei riguardi del MANNINO, la Pubblica Accusa evidenziava anche che lo stesso SUBRANNI, invece che adoperarsi per evadere la delega d'indagine che gli era stata conferita dal dott. BORSELLINO (titolare del procedimento aperto a seguito dell'anonimo predetto), prima ispirava un comunicato immediato del Comando generale dell'Arma che liquidava l'anonimo come un tentativo di delegittimazione delle istituzioni e un cumulo di menzogne e calunnie e si compiaceva di indirizzarlo al Procuratore della Repubblica di Palermo con un bigliettino personale dal tono confidenziale e affettuoso; poi redigeva un'informativa di analogo tenore; e infine parlava dell'esposto anonimo direttamente con il MANNINO, ossia con uno dei soggetti sui quali avrebbe dovuto svolgere accertamenti in quanto destinatario delle accuse più pesanti in esso contenute.

Nella medesima prospettiva rileverebbe la vicenda investigativa nota come mafia e appalti (dall'oggetto del primo e cospicuo rapporto informativo redatto dai carabinieri del R.O.S. che ne compendia le risultanze acquisite alla data del 16 febbraio 1991). Infatti, a parere della Pubblica Accusa, e contrariamente a quanto dedotto dalla difesa del MANNINO nel separato procedimento a suo carico e dalle difese degli ufficiali del R.O.S. qui imputati, quella vicenda *non dimostra che i ROS di SUBRANNI denunciarono il MANNINO, circostanza incompatibile con la ricostruzione*

*dell'Accusa, ma al contrario omisero per diciannove mesi di riferire all'Autorità giudiziaria i gravi elementi acquisiti nel corso delle indagini a carico del MANNINO medesimo.*

1.1.- Nel frattempo, Salvatore RIINA aveva dato incarico a Giovanni BRUSCA di dare corso al già deliberato omicidio del Ministro MANNINO, per poi revocargli improvvisamente l'incarico: e ciò sarebbe avvenuto, a dire dello stesso BRUSCA, dopo la strage di Capaci ma prima di quella di via D'Amelio, mentre per il collaboratore di giustizia Gioacchino LA BARBERA ciò sarebbe avvenuto nel mese di ottobre. Ma un altro collaboratore di giustizia, a parere della Pubblica Accusa avrebbe dato ragione a BRUSCA.

Infatti, Angelo SIINO ha dichiarato di essere venuto a conoscenza che era in itinere un progetto per uccidere MANNINO; una conoscenza appresa mentre lo stesso SIINO si trovava al carcere di Termini Imerese, già all'inizio del mese di settembre del '92.

Qualcosa era quindi successo, tra Capaci e via D'Amelio, che aveva indotto RIINA a decidere l'accelerazione dell'attentato anch'esso già deciso ai danni del dott. BORSELLINO, e, al contempo, a sospendere l'esecuzione che era già in corso del piano per uccidere MANNINO.

E cosa fosse successo, la Pubblica Accusa ritiene di poterlo desumere dalla concatenazione di una serie di eventi che s'assumono provati.

In particolare, dopo e a seguito dell'interlocuzione del MANNINO con il Generale SUBRANNI vertente sulle minacce di morte che il politico siciliano aveva ricevuto (o subodorato), Mario MORI e Giuseppe DE DONNO, ufficiali del R.O.S. al comando di SUBRANNI, si rivolsero a Vito CIANCIMINO affinché questi inoltrasse ai vertici di Cosa Nostra l'invito ad allacciare un dialogo che portasse al superamento di quella situazione di scontro frontale con lo Stato (una proposta ben sintetizzata nelle parole con cui lo stesso MORI ebbe a rappresentarla nelle dichiarazioni rese alla Corte d'Assise di Firenze: *“signor Ciancimino, non si può parlare con questa gente, deve ancora continuare questa contrapposizione muro contro muro?”*).

E contestualmente o *in epoca immediatamente successiva* (cfr. pag. 8 della memoria “MANNINO”), Totò RIINA manifestò ai capi corleonesi a lui più vicini tutto il suo compiacimento per il fatto che esponenti delle istituzioni si erano fatti sotto (per trattare) e lui aveva fatto avere un papello così di richieste, nell’interesse di Cosa Nostra.

Il ruolo del MANNINO sarebbe stato anzitutto quello di sollecitatore e ispiratore della proposta veicolata dai carabinieri attraverso il canale CIANCIMINO fino ai vertici corleonesi di Cosa Nostra di ripristinare un rapporto di confronto dialogante, in luogo dello scontro frontale degli ultimi tempi, in vista del raggiungimento di una rinnovata intesa (per una pacifica coabitazione) e con nuovi garanti.

Ma questa proposta di dialogo avrebbe determinato come effetto diretto e immediato non già la cessazione delle stragi, che proseguirono in modo ancora più cruento se possibile per altri diciotto mesi; bensì la sospensione della programmata eliminazione dei politici traditori, il primo dei quali era proprio Calogero MANNINO che quindi più di ogni altro avrebbe beneficiato di quella moratoria.

E ulteriore effetto di quella sciagurata iniziativa sarebbe stato quello di rafforzare nei vertici di Cosa Nostra il convincimento che *la politica della minaccia a forza di tritolo* era lo strumento più efficace per trattare con i rappresentanti dello Stato, vincendo le resistenza di quanti non fossero disponibili a negoziare con un *contropotere criminale*. Sosteneva – e sostiene - ancora la Pubblica Accusa che il ruolo del MANNINO si sostanziò, oltre che nell’istigare la condotta poi da altri in concreto realizzata, nell’esercitare pressioni sul dott. Francesco DI MAGGIO, all’epoca vice capo del DAP (che lo stesso MANNINO ha ammesso, nelle dichiarazioni spontanee rese all’udienza del 26.03.2015 del giudizio di primo grado, di avere incontrato occasionalmente in aeroporto, mentre nel parallelo giudizio d’appello ha negato di averlo mai conosciuto) affinché di adoperasse per un allentamento della stretta carceraria, con specifico riferimento all’applicazione del regime speciale del 41 bis.

1.1.2.- Ebbene, il giudice di prime cure di questo processo, come s'è visto, ha fatto propria buona parte della ricostruzione offerta dalla Pubblica Accusa, salvo astenersi, per le ragioni già evidenziate, dall'approfondire e valutare gli aspetti che concernono la condotta contestata al MANNINO in relazione alle pressioni che avrebbe esercitato sul dott. DI MAGGIO.

Ma tale soluzione, sebbene lasci di per sé impregiudicata la questione della penale responsabilità del MANNINO, deve ora fare i conti con un giudicato assolutorio che esclude che l'ex Ministro abbia posto in essere le condotte che gli venivano contestate, inclusa quella di avere innescato e ispirato l'iniziativa dei carabinieri del R.O.S.

Ciò premesso, la prima preoccupazione del P.G. è stata – e non poteva che essere – quella di disinnescare sul piano argomentativo l'efficacia di quel giudicato (“ostile” all'accusa), ossia di neutralizzare le argomentazioni poste a base della pronuncia giudiziale che ha assolto definitivamente il MANNINO.

Ecco perché il P.G. ha così puntigliosamente sottoposto ad una rigorosa revisione critica la sentenza della Corte d'Appello.

In via preliminare deve convenirsi, con l'Ufficio Requirente, che il giudicato assolutorio del processo MANNINO non è vincolante nel presente giudizio per ciò che concerne la prova dei fatti in esso accertati, nonostante che l'accertamento ivi consacrato sia sostenuto dall'autorità di una decisione divenuta irrevocabile.

Infatti, l'unica preclusione che ne discende è quella sancita dalla regola inderogabile dettata dall'art. 649 c.p.p. che vieta di sottoporre a un nuovo giudizio, e per il medesimo fatto, l'imputato che sa stato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile. Ma nulla vieta di ri-valutare i fatti accertati nel pregresso giudicato, e di potere anche pervenire a conclusioni diverse nel separato giudizio a carico di altri soggetti, ancorché imputati del medesimo reato oggetto di quel giudicato.

Tale principio è un corollario della soppressione, nel vigente sistema penale, della pregiudizialità del giudicato penale in un successivo giudizio penale, per cui il giudicato formatosi nei riguardi di uno dei presunti correi, separatamente processato dagli altri, non fa stato nei confronti di questi ultimi.

La sua efficacia, sul piano probatorio, è solo quella governata dal disposto dell'art. 238 bis, c.p.p., a norma del quale “*fermo quanto previsto dall'art. 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite i fini della prova di fatto in esso accertato e sono valutate a norma degli artt. 187 e 192, comma 3*”.

Ne scaturisce un effetto di semiplena probatio, o un principio di prova che richiede di essere integrato, affinché possa dirsi che è provato o che non è provato il fatto in esso affermato o negato, da ulteriori elementi, da acquisirsi nel rispetto del contraddittorio come canone di formazione della prova, che ne corroborino l'efficacia.

L'art. 238 bis c.p.p., peraltro, non distingue, in linea di principio, tra giudicato di condanna e giudicato assolutorio.

E costituisce ormai *jus receptum* il principio, ricamato proprio attraverso il combinato disposto degli artt. 238 bis, 648 e e 649 c.p.p., che “l'acquisizione della sentenza irrevocabile di assoluzione del coimputato del medesimo reato non vincola il giudice, che, fermo il principio del *ne bis in idem*, può rivalutare anche il comportamento dell'assolto, al fine di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare” (*ex plurimis*, Cass. Sez. 5, 21 novembre 2019, n. 15; e cnf. Sez. 2, n. 9693 del 17 febbraio 2016).

Ma il P.G. dice di più, sostenendo che, nel caso di specie, il giudicato assolutorio nei riguardi di Calogero MANNINO sarebbe più “debole”, per essere mancato un effettivo vaglio in sede di giudizio di legittimità sulla coerenza e sulla logicità della motivazione (della decisione divenuta irrevocabile).

E non è stato possibile sottoporre al vaglio della Suprema Corte la tenuta dell'apparato argomentativo che sorregge la pronuncia assolutoria in questione in quanto il ricorso con cui il P.G. denunciava una serie di vizi logici e contraddizioni o incongruenze della motivazione, ma anche mancata assunzione di prove ritenute decisive, è stato dichiarato inammissibile.

Né poteva essere altrimenti, ostando all'esame dei motivi di ricorso lo sbarramento normativo opposto dalla novellata disciplina dei mezzi di impugnazione.

Infatti, il comma 1 bis dell'art. 608 c.p.p., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, ed entrato in vigore nelle ore della definizione del giudizio d'appello del processo stralcio, stabilisce che *“se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606 c.p.p.”*, restando quindi preclusa la possibilità del ricorso per mancata assunzione di un prova decisiva (*“quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale, limitatamente ai casi previsti dall'art. 495, comma 2”*), o per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (*“quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame”*).

Per superare tale ostacolo, il P.G. ricorrente aveva sollevato preliminarmente questione di legittimità costituzionale della novella legislativa, ma la Suprema Corte ha ritenuto manifestamente infondati i dedotti profili di illegittimità e, conseguentemente, ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza neppure potere spendere una sola parola sulla fondatezza o meno dei rilievi critici e delle censure articolate dal ricorrente avverso la decisione impugnata.

In realtà, il ragionamento che è alla base dell'assunto secondo cui saremmo in presenza, in questo caso, di un giudicato “debole” potrebbe essere rovesciato, avuto riguardo alla *ratio* della novella legislativa, che infatti la Corte di Cassazione ha ritenuto perfettamente conforme ai principi costituzionali che il ricorrente assumeva essere stati violati.

In buona sostanza, un'assoluzione per motivi di merito e con ampia formula, pronunciata in “doppia conforme”, convalida definitivamente la presunzione di non colpevolezza ex art. 27 Cost., precludendo ogni ulteriore possibilità – che sarebbe essa sì manifestazione di accanimento giudiziario – di riesaminare nel merito la questione della responsabilità dell'imputato, o di (ri)mettere in discussione l'esito univocamente e concordemente sancito nei due gradi del giudizio di merito.

Condivisibile è quindi l'obiezione mossa dalla difesa che, in questo caso, il giudicato assolutorio ha semmai una forza maggiore rispetto a quella che avrebbe un analogo giudicato formatosi in un processo in cui si fossero registrate pronunce di merito di segno diverso.

Resta tuttavia fermo il principio che nessuna preclusione ne discende in ordine all'accertamento dei fatti che interessano ai fini del presente giudizio; e tuttavia diviene particolarmente gravoso l'onere di fornire prove sufficienti ad affermare ciò che una decisione precedente abbia escluso con tutta l'autorevolezza che le deriva dall'essere assistita dalla forza del giudicato; mentre chi abbia interesse ad avvalersene, può confidare nella presunzione di non colpevolezza, sigillata dalla doppia assoluzione. Anche se, sotto quest'ultimo profilo, la soluzione del giudice di prime cure consentirebbe di bypassare la presunzione di non colpevolezza, assumendo che la prima delle due condotte in ipotesi ascrivibili al MANNINO non era e non sarebbe comunque costitutiva di alcuna penale responsabilità, e quindi uscirebbe fuori dal cono protettivo della presunzione di innocenza.

1.1.3.- Detto questo, non intende questa Corte seguire il percorso del P.G. nel fare le bucce alla sentenza d'appello del processo stralcio a carico di Calogero MANNINO, poiché non interessa stabilire se ed eventualmente in cosa quei giudici abbiano errato nel pervenire alla decisione di confermare l'assoluzione dell'imputato.

Ciò che qui interessa è, piuttosto, accertare se le ragioni che giustificano quell'assoluzione, poco importa se corrispondenti o meno a quelle poste dalla stessa Corte d'Appello a fondamento della sua decisione, siano valide. Perché se Calogero MANNINO è estraneo alla vicenda che qui ci occupa, o meglio se egli non ha avuto il ruolo propulsivo che la Pubblica Accusa, ma anche il giudice di prime cure di questo processo gli attribuiscono, allora cade il principale argomento che confuterebbe l'assunto secondo cui gli ex ufficiali del R.O.S., odierni imputati, ed in particolare di MORI e DE DONNO, si mossero, nell'intraprendere i contatti con Vito CIANCIMINO, senza avere di mira altro risultato che quello di arginare l'escalation



di violenza mafiosa e fermare le stragi: con implicazioni che a parere di questa Corte sarebbero dirimenti per escludere il dolo di concorso nel reato loro ascritto, anche se dovesse pervenirsi alla conclusione che l'iniziativa dei carabinieri non fu, come le difese insistono a sostenere, una mera operazione di polizia giudiziaria sia pure con una marcata connotazione info-investigativa.

E per riportare la questione nei suoi giusti binari, che sono quelli di una doverosa aderenza all'oggetto specifico del presente giudizio d'appello e ai limiti del *devolutum*, è indispensabile partire dal modo in cui il giudice di prime cure ha accertato e valutato il ruolo ascrivibile al MANNINO.

Sotto questo aspetto, va detto subito che il primo giudice si discosta sensibilmente dall'originaria prospettazione accusatoria, senza per questo rinunciare a riconoscere al MANNINO un ruolo propulsivo, per avere comunque innescato l'iniziativa dei carabinieri del R.O.S., ma anche per averla in qualche modo "ispirata".

Secondo la ricostruzione fattuale sposata dalla sentenza, infatti, il MANNINO non si sarebbe limitato a investire i carabinieri, nella persona dell'allora Comandante del R.O.S., della problematica relativa alla sua incolumità, essendo proprio lui, dopo l'omicidio LIMA, in cima alla lista dei politici che Cosa Nostra minacciava di uccidere. Egli avrebbe fatto molto di più, indicando o anche solo lasciando intravedere che l'unico modo per venire a capo del problema era quello di sondare la disponibilità dei vertici mafiosi ad allacciare un dialogo propedeutico all'avvio di un negoziato che portasse l'organizzazione mafiosa a desistere dalla sua furia omicida, facendo così cessare la minaccia, una minaccia incombente anche nei suoi confronti.

E tuttavia tale condotta in sé non avrebbe alcuna rilevanza penale, poiché se già quella ascritta agli ufficiali del R.O.S. come concorrenti nel reato è una condotta di istigazione e/o agevolazione della realizzazione del reato, nel caso del MANNINO per la prima delle due condotte che gli venivano contestate si potrebbe parlare al più di una sorta di istigazione all'istigazione.

Ed anzi, neppure questa.

La sollecitazione del MANNINO sarebbe stata infatti solo quella di verificare la disponibilità dei vertici mafiosi ad allacciare il filo di un possibile dialogo: ma la trattativa in sé non è un reato.

Ed è soprattutto dirimente la considerazione che quella condotta si sarebbe dispiegata in un momento e in un contesto in cui non si profilava neppure l'inizio del complesso iter attuativo del reato per cui si procede, potendo quell'input iniziale condurre agli scenari e agli esiti più disparati.

La minaccia a Corpo politico dello Stato, infatti, comincerà a profilarsi e a prendere corpo solo nel momento in cui RIINA, informato che rappresentanti delle istituzioni si erano *fatti sotto* per trattare, deciderà di accogliere quella sollecitazione e avanzerà specifiche richieste, con la minaccia implicita, che solo allora si sarebbe concretamente delineata in termini riconducibili al paradigma dell'art. 338 c.p., che la violenza stragista sarebbe proseguita (o sarebbe ripresa) se le sue richieste non fossero state accolte.

In altri termini, agli intermediari istituzionali si contestava – e si contesta - di avere concorso alla realizzazione del reato mediante condotte atipiche, diverse da quelle costitutive del reato che avrebbero concorso a realizzare, ma suscettibili di agevolare la compiuta realizzazione o di renderla possibile: ciò che sarebbe avvenuto attraverso plurimi apporti consistiti nel veicolare la minaccia in modo che giungesse al suo naturale destinatario – passaggio indefettibile per la consumazione del reato – o addirittura suscitando o rafforzando negli autori del reato il proposito di commetterlo. Ora, l'eventuale instaurazione di una trattativa, argomenta il primo giudice, era aperta agli scenari e agli esiti più disparati, non potendosi escludere che i vertici mafiosi si accontentassero di quella sorta di legittimazione indiretta che veniva loro dal riconoscimento della loro veste di interlocutori (con il conseguente effetto di rafforzamento del loro prestigio e della leadership all'interno dell'organizzazione mafiosa); ma comunque l'apertura della trattativa non poteva segnare e non segnò il momento iniziale dell'iter attuativo del reato ex art. 338, che prenderà corpo solo nel momento in cui, rispondendo a quella sollecitazione, RIINA farà conoscere le sue

richieste, implicitamente ponendole come condizione per la cessazione delle stragi e quindi come condizioni di quel ricatto allo Stato in cui si sostanzierebbe, con tutte le peculiarità del caso di specie la condotta costitutiva del reato per cui si procede.

La prima delle due condotte specifiche contestate al MANNINO, consistita nell'aver istigato gli istigatori, non integrerebbe quindi un apporto concorsuale alla realizzazione del reato, neppure sotto il profilo del concorso morale, a meno di non voler dare rilevanza penale ad una condotta di istigazione indiretta che solo eccezionalmente e in forza di una specifica previsione di legge può assurgere a fattispecie di reato autonoma (come nel caso dell'apologia di reato).

Pertanto, la condotta del MANNINO di sollecitare i carabinieri ad intraprendere iniziative in proprio favore che non andassero tanto in direzione di un rafforzamento delle misure di protezione dalla minaccia mafiosa nei suoi riguardi, ma in direzione semmai di un affievolimento di tale minaccia grazie all'instaurazione di un dialogo con chi aveva decretato la sua morte, nella ricostruzione operata dalla Corte d'Assise di primo grado degrada a mero antecedente causale della condotta criminosa, per averne creato le premesse, innescando l'iniziativa dei carabinieri che avrebbe suscitato, prima, e rafforzato poi negli autori del reato il proposito di commetterlo.

E nell'economia della decisione che ha affermato la penale responsabilità degli ex ufficiali del R.O.S., il ruolo così attribuito al MANNINO avrebbe comunque una portata ridotta.

Infatti, nella valutazione operata dal giudice di prime cure, non è decisivo stabilire se i carabinieri si fossero attivati per input di un politico influente, e al fine esclusivo o principale di salvargli la vita, per sviluppare un'iniziativa che abbandonasse la linea della fermezza nell'azione di contrasto alla criminalità mafiosa.

Ciò che conta è che consapevolmente e deliberatamente essi abbiano concorso, con la loro improvvida iniziativa, e cioè sollecitando i vertici di Cosa Nostra a far sapere cosa chiedessero per far cessare le stragi, a rafforzare, se non addirittura a suscitare negli autori del reato il proposito di realizzarlo (con l'ulteriore apporto di averne agevolato

o reso possibile l'effettiva consumazione favorendo la veicolazione della minaccia fino al suo naturale destinatario, che era il Governo della Repubblica).

Poco importa allora che loro fine precipuo fosse proprio quello di prevenire l'ulteriore escalation della violenza mafiosa, nell'interesse generale della collettività, o il meno nobile fine di salvare la pelle a questo o quel politico influente.

Ad avviso di questa Corte, invece, non è affatto ininfluyente stabilire quali fossero le reali finalità perseguite dai carabinieri del R.O.S. con la loro iniziativa.

Al contrario, ha una rilevanza decisiva stabilire se il loro unico fine – o il fine precipuo - fosse quello di far cessare le stragi, oppure quello di salvare la vita a singoli esponenti politici cui erano legati da rapporti di reciproco interesse e convenienza, o con cui avevano legami non del tutto trasparenti, come in ipotesi Calogero MANNINO, oppure ancora entrambe le finalità in quanto inscindibilmente connesse: far cessare le stragi come unico modo per salvare la vita a MANNINO; ovvero, prefiggersi di arginare l'escalation mafiosa nella consapevolezza che ciò avrebbe giovato alla soluzione del problema – preservare l'incolumità di MANNINO, minacciato di morte da Cosa Nostra - di cui gli stessi carabinieri erano stati investiti.

Ed ha una rilevanza decisiva non soltanto per la possibile immediata sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, almeno per la posizione degli intermediari istituzionali, ma pure perché può discenderne una diversa ricostruzione dell'iniziativa intrapresa dai carabinieri attraverso i contatti con Vito CIANCIMINO anche sul piano fattuale, avuto riguardo ai reali termini della proposta che fu rivolta allo stesso CIANCIMINO.

## **1.2.- L'avvicendamento di VINCENZO SCOTTI con Nicola MANCINO al Ministero dell'Interno nel nuovo governo insediatosi il 28.06.1992. La testimonianza di Sandra AMURRI**

Come già anticipato, il giudice di prime cure nella sua ricostruzione dei fatti, si è discostato dalla prospettazione accusatoria per ciò che concerne il ruolo ascrivibile a Calogero MANNINO nella c.d. trattativa tra lo Stato e Cosa Nostra, che derubrica a mero antecedente fattuale dell'intera vicenda, privo, come tale, di rilevanza penale.

L'assunto conclusivo del giudice di primo grado è infatti che il MANNINO abbia innescato l'avvio della trattativa intrapresa dagli ufficiali del R.O.S. attraverso i contatti con Vito CIANCIMINO, investendo il Generale SUBRANNI della problematica relativa alla sua sicurezza personale, dopo le minacce gli avvertimenti e infine la conferma acquisita di essere a rischio di imminente attentato, perché Cosa Nostra aveva decretato la sua morte, come egli aveva iniziato a temere già a cavallo dell'omicidio LIMA.

Il MANNINO però non si sarebbe limitato a rivolgersi ai carabinieri affinché adottassero opportune iniziative a tutela della sua incolumità. Egli avrebbe altresì, *anche solo implicitamente*, ad avviso della Corte d'Assise di primo grado, tracciato il percorso da seguire per un intervento efficace, nel senso di provare a stabilire contatti che permettessero di allacciare un dialogo con i vertici dell'organizzazione mafiosa.

Ebbene, l'ipotesi accusatoria, che nella sua formulazione originaria postulava che il MANNINO avesse espressamente conferito al SUBRANNI il mandato – poi da questi girato ai suoi sottoposti, MORI e DE DONNO – di avviare contatti per giungere ad un'intesa che contemplasse di far tacere le armi ottenendo che Cosa Nostra rinunciassero a mettere in atto gli ulteriori omicidi di politici e le ulteriori strage già programmate, in cambio della concessione di benefici di varia natura e consistenza a favore dei mafiosi, nel quadro di un più complessivo affievolimento dell'azione repressiva dello Stato, scontava fin dall'inizio alcune incongruenze di fondo.

Premessa, invero, la necessità che l'operazione CIANCIMINO, per il suo buon esito, potesse contare su un'adeguata "copertura politica", ed in particolare sul sostegno del Ministro della Giustizia, era lecito chiedersi per quale ragione il MANNINO, ancora Ministro, sia pure nell'ambito di un Governo dimissionario, e nelle more della formazione di un nuovo Governo, avesse per così dire mandato alla sbaraglio alcuni alti Ufficiali dei Carabinieri, inducendoli ad avventurarsi su un terreno a loro poco congeniale, qual era quello di prendere contatto con vari esponenti politici e istituzionali, e segnatamente con quelli che occupavano ruoli di vertice o strategici nella prospettiva di una trattativa da avviare, ovviamente in assoluta segretezza.

E' chiaro che, prima di poter avviare una qualsiasi trattativa con i vertici dell'organizzazione mafiosa, occorreva convincere i vertici istituzionali della necessità o dell'opportunità di farlo. Ci si chiede allora per quale ragione il Ministro MANNINO, in ipotesi ispiratore e artefice di quella *exit strategy* (rispetto al problema drammatico di una *escalation* della violenza mafiosa di cui lui stesso sapeva o paventava di essere vittima predestinata), invece di mandare allo sbaraglio i carabinieri<sup>76</sup>, non si fosse personalmente speso su un terreno certamente a lui più congeniale.

Anche ammesso che preferisse mantenere una posizione defilata per non destare sospetti o per non suscitare reazioni avverse, avrebbe potuto agire parallelamente e sotto traccia rispetto all'iniziativa dei carabinieri, sfruttando le sue relazioni, anche istituzionali, e la sua capacità d'influenza politica, che erano ancora considerevoli, quanto meno per propiziare i contatti dei carabinieri o i loro tentativi di approccio ai vertici istituzionali, preparando loro la strada.

Ma soprattutto, se, per aver salva la vita, egli aveva intrapreso un percorso così impervio qual si prospettava quello di un'assai problematica "trattativa" – e in tale prospettiva sarebbe stato peraltro suo precipuo interesse far conoscere alla controparte il suo sforzo di propiziare un clima politico più favorevole all'abbandono della linea

---

<sup>76</sup> Va anche detto però che i contatti accertati avvennero con soggetti che o non appartenevano propriamente al mondo della politica o erano sì politici ma comunque ricoprivano incarichi istituzionali di primo livello.

dura nella lotta alla mafiosa: ciò che, invece, non è avvenuto<sup>77</sup> -, non si comprende per quale ragione non avesse neppure tentato di entrare a far parte del nuovo Governo, rinunciando a qualsiasi incarico ministeriale, lui che era Ministro uscente, e da anni era al vertice della politica nazionale anche per avere sempre ricoperto incarichi ministeriali nei Governi che s'erano succeduti negli ultimi cinque anni<sup>78</sup>.

Piuttosto che uscire di scena, se avesse voluto giuocare il ruolo di artefice della trattativa e garantirne un positivo sviluppo, sarebbe stato più proficuo stare dentro e non fuori dalle stanze del potere governativo. Di contro, la rinuncia a ricoprire incarichi di governo ben si conciliava con l'intento di sottrarsi a pressioni e ricatti, sia per non sottostarvi, sia per fare in qualche modo risaltare, proprio con una sua uscita di scena dall'agone della politica attiva e con lo spogliarsi di qualsiasi attribuzione o incarico istituzionale, che sarebbe stato ormai inutile dare corso ad atti di violenza o di ulteriore intimidazione nei suoi confronti.

Ebbene, a simili incongruenze intendeva rimediare la lettura che la Pubblica Accusa aveva offerto della vicenda della sostituzione di Vincenzo SCOTTI con Nicola MANCINO al vertice del Dicastero degli Interni, cui è dedicato un intero capitolo della motivazione della sentenza di primo grado.

---

<sup>77</sup> Sotto questo profilo merita di essere segnalato che, per quelle che si è accertato essere le conoscenze acquisite, sul versante di Cosa Nostra, in ordine all'instaurazione e allo svolgimento di una vera e propria trattativa volta ad ottenere benefici e misure a favore dei mafiosi in cambio della cessazione delle stragi, mai ebbe a trapelare anche solo il sospetto che dietro quell'iniziativa potesse esservi un input di Calogero MANNINO, o che questi vi fosse comunque coinvolto.

<sup>78</sup> Le tappe salienti della carriera politica di Calogero MANNINO possono riepilogarsi come segue:

- Eletto deputato nazionale tra le fila della democrazia Cristiana nel collegio della Sicilia occidentale (1976,1979,1983,1987 e 1992).
- 1979: eletto vicepresidente del Gruppo parlamentare alla camera;
- luglio1980: Sottosegretario al tesoro con il Ministro ANDREATTA (Governo FORLANI);
- luglio 1981: Ministro della marina mercantile nel I Governo SPADOLINI;
- dal dicembre 1982 al luglio 1983, Ministro dell'Agricoltura nel V Governo FANFANI; e nello stesso anno viene nominato (da Ciriaco DE MITA) Commissario Straordinario regionale della D.C. siciliana;
- 1987: torna al governo (GORIA) come Ministro dei Trasporti;
- marzo 1988: nuovamente Ministro dell'Agricoltura con il Governo DE MITA;
- 1990: confermato nel VI Governo ANDREOTTI; ma a luglio si dimette insieme a Sergio MATTARELLA e altri compagni di partito (MISASI e MARTINAZZOLI) per dissensi sulla legge MAMMI' che riformava il servizio radiotelevisivo;
- febbraio 1991: Ministro per gli interventi nel Mezzogiorno nel VII e ultimo Governo ANDREOTTI, fino al 28 giugno 1992.

Secondo la prospettazione accusatoria l'avvicendamento sarebbe stato l'epilogo non casuale ma voluto e preordinato di una campagna di delegittimazione del Ministro in carica, che si era particolarmente distinto, insieme al collega Ministro della Giustizia Claudio MARTELLI, nel portare avanti una linea di assoluta intransigenza del Governo ANDREOTTI nella lotta alla mafia. Questa campagna di delegittimazione, alimentata anche in buona fede da chi accusava il Ministro degli Interni di avere inutilmente drammatizzato il clima di tensione nel Paese di e preoccupazione per le sorti delle istituzioni, dando credito a falsi allarmi e false soffiare non solo su imminenti attentati, ma anche sull'esistenza di un vero e proprio disegno di destabilizzazione, avrebbe portato ad un appannamento dell'immagine del Ministro SCOTTI, e ad un suo progressivo isolamento all'interno del suo stesso partito, in cui crescevano, come lui stesso ebbe a denunciare in una clamorosa intervista rilanciata al giornalista Giuseppe D'AVANZO del quotidiano La Repubblica pubblicata il 21 giugno 1992, le voci di dissenso e insofferenza per la linea dura da SCOTTI portata avanti nell'azione di contrasto alla criminalità mafiosa<sup>79</sup>.

A tale campagna di delegittimazione e progressivo isolamento del Ministro SCOTTI, o comunque al suo epilogo, consistito nella mancata conferma al vertice del Dicastero degli Interni, sia pure "promuovendolo" al prestigioso incarico di Ministro degli Esteri, non sarebbe stato estraneo l'on. MANNINO, il quale si sarebbe adoperato presso i maggiorenti del suo partito, e segnatamente nei riguardi dell'on. Ciriaco DE MITA cui faceva capo la corrente della sinistra democristiana della quale faceva parte lo stesso MANNINO, per sollecitare la sostituzione di SCOTTI. E lo avrebbe fatto con il fine, poco importa se dichiarato (allo stesso DE MITA) o recondito, di favorire un mutamento dell'azione di governo sul versante della lotta alla criminalità mafiosa, nel

---

<sup>79</sup> Nell'intervista citata, Vincenzo SCOTTI, paventando la possibilità di non essere confermato nell'incarico di Ministro degli Interni, denunciava come tale evenienza, gradita a molti suoi colleghi di partito, sarebbe stata un regalo alla mafia (*"molti del mio partito sarebbero contenti se non tornassi a casa, e contenta sarebbe certamente la mafia se il nuovo governo, invece di portare avanti il progetto e renderlo operativo, ricominciasse da capo come se niente fosse stato"*).



senso di un ammorbidimento di quella linea dura e di intransigente contrasto di cui il Ministro uscente, Vincenzo SCOTTI, unitamente al collega Ministro della Giustizia MARTELLI, era stato il più convinto e attivo fautore.

L'intento era di creare, così agendo, un clima politico più favorevole allo sviluppo della trattativa, o del tentativo di avviare un negoziato con l'organizzazione mafiosa che aveva decretato la morte di MANNINO, ma anche di altri esponenti del suo partito e non soltanto del suo partito.

Senonché tutti gli elementi raccolti e debitamente scrutinati dal giudice di prime cure di questo processo convergono ad asseverare la conclusione che l'avvicendamento di SCOTTI con MANCINO sia stato piuttosto il precipitato e il portato di manovre e trame politico partitiche, ma interne soprattutto al partito di maggioranza relativa dell'epoca, volte a raggiungere un accordo per la spartizione di poltrone ministeriali e relativi incarichi anche di sottogoverno, che rispecchiasse e soddisfacesse la necessità di trovare un equilibrio tra le varie correnti e le ambizioni o gli appetiti dei loro principali esponenti.

E non è certo un dettaglio secondario il fatto che nessuno dei diretti protagonisti o testimoni (come Ciriaco DE MITA, FORLANI, GARGANI, ma anche Giuliano AMATO, all'epoca dei fatti Presidente incaricato della formazione del nuovo governo che fu poi da lui presieduto e lo stesso Presidente SCALFARO, nonché Claudio MARTELLI e Cirino POMICINO) delle manovre e degli accordi sfociati nella contestuale designazione di Nicola MANCINO come Ministro degli Interni in sostituzione di SCOTTI, e dello stesso SCOTTI come Ministro degli esteri del nuovo Governo abbia fatto il minimo cenno all'eventualità che il MANNINO abbia avuto un qualsiasi ruolo nelle trattative per la formazione del nuovo Governo.

Né si può compensare questo vuoto probatorio, come sembra azzardare la sentenza qui appellata, tacciando di reticenza la deposizione, in particolare, di Ciriaco DE MITA; o imputando alle testimonianze *spesso lacunose e contraddittorie* (dei politici escussi) la causa del mancato conseguimento della prova certa che l'avvicendamento di SCOTTI con MANCINO sia stato frutto del *desiderio* di MANNINO di ammorbidire la linea

d'azione nella lotta alla mafia per favorire un negoziato o la ricerca di una tregua con la più sanguinosa organizzazione criminale operante; ovvero, la causa dell'impossibilità come si legge testualmente in sentenza, di «acquisire sufficienti elementi a sostegno della tesi dell'Accusa secondo cui il Ministro dell'Interno Scotti venne deliberatamente sostituito per volere di coloro che all'interno della Democrazia Cristiana (...) auspicavano un ammorbidimento della politica di forte e intransigente contrasto al fenomeno mafioso sino ad allora dal predetto Ministro propugnata al fine di evitare ulteriori aggressioni da parte delle organizzazioni mafiose allo Stato e (forse ancor più) l'uccisione di taluni di essi (come era già avvenuto per l'On. Lima e si temeva per altri, tra i quali, innanzitutto, lo stesso On. Mannino)».

In realtà, il primo giudice di questo processo si esprime con prudenza forse eccessiva circa il mancato raggiungimento della prova predetta.

Come si vedrà meglio tra breve, la sentenza non esclude affatto, ed anzi ritiene provato, che Calogero MANNINO si sia adoperato per quell'epilogo e con quel preciso intento, non potendosi però escludere che l'avvicendamento in questione sia stato alla fine prodotto dal concorso di concause prevalenti sulle trame dello stesso MANNINO e riconducibili a dinamiche di potere e a giochi e accordi di corrente tutti interni al suo partito (ciò che peraltro spiegherebbe una certa reticenza o la vaghezza e lacunosità delle spiegazioni offerte da quasi tutti i testi escussi, essendo comprensibile il disagio nel dover ammettere di essere stati mossi da interessi e fini assai prosaici, a fronte delle gravi emergenze che affliggevano il Paese).

Un coacervo di fattori, è bene rammentarlo, cui non furono affatto estranei l'atteggiamento ondivago dello stesso SCOTTI, e le sue scelte a dir poco ambigue e contraddittorie, fino all'epilogo delle dimissioni da Ministro degli Esteri, rassegnate esattamente un mese dopo aver ricevuto la nomina a tale prestigioso incarico. Poiché è altamente probabile che qualsiasi ipotetica manovra o trama avrebbe potuto essere sventata, ammesso che ve ne fossero, se solo egli avesse fatto – o minacciato di fare – ciò che il Ministro MARTELLI fece (e rimproverò al suo ex collega di governo di non avere fatto): e cioè porre come condizione della sua partecipazione al nuovo Governo

la conferma nell'incarico di Ministro degli Interni, magari rassegnando nelle istanze decisionali del suo partito (Ufficio Politico e Direzione) le ragioni che rendevano quanto mai opportuna tale conferma. Cosa che non risulta sia avvenuto, come si evince raffrontando le dichiarazioni (anche queste ondivaghe) di SCOTTI con le deposizioni di Claudio MARTELLI, di Giuliano AMATO e di Arnaldo FORLANI, nonché con le testimonianze sul punto del tutto concordanti degli altri esponenti politici del partito di maggioranza relativa dell'epoca, che, per gli incarichi ricoperti (Ciriaco DE MITA, Presidente del Consiglio Nazionale, Gerardo BIANCO capogruppo alla camera e membro dell'Ufficio Politico, Giuseppe GARGANI, Presidente della Commissione Giustizia alla Camera) o per essere stati interessati alla vicenda come potenziali candidati ad entrare nel nuovo Governo (Paolo Cirino POMICINO), sono fonti qualificate al fine di fornire elementi utili a ricostruire i fatti.

Mentre è certo che Vincenzo SCOTTI era sì contrario in linea di principio alla regola dell'incompatibilità tra incarichi di Governo e *status* di parlamentare; ma il vero e unico punto che egli poneva come irrinunciabile era che, nei riguardi di chiunque avesse ricoperto l'incarico di Ministro degli Interni, non poteva pretendersi che sottostesse a quella regola, essendo lo status di parlamentare (per via della connessa immunità all'epoca ancora vigente) un usbergo indispensabile per quella carica. Infatti, la peculiarità del ruolo sovraesponneva il vertice del Viminale al rischio di iniziative giudiziarie a sfondo persecutorio o ritorsive, innescate da false accuse o propalazioni calunniose imbastite da chi non gradisse l'efficienza dell'azione repressiva degli apparati che facevano capo al Ministro degli Interni.

Lo "spostamento" di SCOTTI al Ministero degli Esteri – che peraltro non poteva certo suonare come un declassamento, trattandosi di un incarico che di regola era stato appannaggio di ex presidenti del Consiglio – rappresentava in effetti una possibile soluzione, perché avrebbe reso più accettabile per SCOTTI sottostare alla regola dell'incompatibilità e quindi dimettersi da parlamentare. E infatti a dire di GARGANI, il segretario nazionale FORLANI gli confidò, dopo che il nuovo Governo s'era insediato e SCOTTI aveva accettato la nomina a Ministro degli Esteri, di aspettarsi che,

nel giro di pochi giorni, SCOTTI si sarebbe dimesso (da parlamentare). E così fu, poiché con lettera pervenuta alla Camera dei Deputati l'11 luglio 1992 (ma datata 9 luglio) il neo Ministro degli Esteri comunicò le proprie dimissioni, chiedendo che la Camera di appartenenza si pronunziasse. Ma il 29 luglio 1992, giorno fissato per la deliberazione sulle dimissioni di SCOTTI, la pratica fu archiviata, perché lo stesso SCOTTI aveva informato la presidenza di essersi in pari data dimesso da Ministro, sicché era venuta meno la causa delle dimissioni<sup>80</sup>.

In sostanza, SCOTTI non aveva rinunciato alla speranza che nei suoi riguardi si facesse eccezione alla regola dell'incompatibilità, come è provato dal fatto che, nel frattempo, aveva sollecitato il segretario FORLANI a un ripensamento al riguardo. Ma con lettera datata 28 luglio, il Segretario predetto ribadì il suo nient<sup>81</sup>; ed allora, a stretto giro di posta, SCOTTI si dimise dall'incarico di Ministro degli Esteri – suscitando l'ira di SCALFARO – e contestualmente informò la Camera che era venuta meno la ragione

---

<sup>80</sup> Cfr. resoconto della seduta parlamentare della Camera dei Deputati del 29/07/1992 avente ad oggetto le dimissioni, tra gli altri, del Ministro SCOTTI, acquisito all'udienza del 27.06.2014, e in Vol. 17/Prod, Faldone 37.

<sup>81</sup> Si riporta il testo della lettera citata che è versata in atti ed è riportata anche alle pagg. 880 e 881 della sentenza della Corte d'Appello nel processo Stralcio a carico di Calogero MANNINO: *“Caro Scotti, ho portato la lettera relativa all'incompatibilità da voi inviatami all'attenzione della Segreteria politica, riunitasi questa mattina unitamente ai Presidenti dei gruppi parlamentari. Anche sulla base della vantazione operata dalla Segreteria desidero ricordare che il criterio della incompatibilità tra funzione parlamentare e funzione di governo è stato introdotto con la decisione assunta dalla Direzione Nazionale del Partito,*

*Con quella decisione si è inteso, come ben percepito dalla pubblica opinione, anticipare nei fatti la corrispondente parte di riforma istituzionale avanzata in Parlamento dalla Democrazia Cristiana; anche, in corrispondenza con quanto si è evidenziato ad Assago sulla importanza del mandato elettorale, al fine di valorizzare la funzione parlamentare.*

*In particolare desidero farvi presente come la decisione assunta dal Partito non realizzi una confisca del potere di rappresentanza assegnato dagli elettori, se non altro per la volontarietà della scelta di lasciare il Parlamento per assumere funzioni di ministro. Ritengo fondata la considerazione che non vengano recisi i rapporti tra i ministri e gli organi dirigenti del Partito: è anche per questo che lo Statuto prevede che, a differenza dei parlamentari, i ministri facciano parte del Consiglio Nazionale. Così come i parlamentari consiglieri nazionali che lasciano lo status di parlamentare rimangono nel Consiglio Nazionale con voto deliberativo.*

*Si tratta, in definitiva, di una scelta mediata e comunque già assunta e compiuta dal Partito e, del resto, conosciuta prima di essere chiamati a far parte del Governo.*

*So bene che ogni iniziativa anticipatrice, assunta sui piano politico, non è circondata da quelle modalità di garanzia che possono essere previste da norme costituzionali vincolanti: si tratta di una scelta coraggiosa e sono certo che il comportamento dei Ministri democratici cristiani sarà all'altezza della scelta compiuta, sostenendola con convinzione.*

*Con molta cordialità,*

*- Arnaldo Forlani -”.*

per le dimissioni da parlamentare (anche perché SCALFARO, nonostante il parere contrario di Giuliano AMATO, aveva deciso di accettare subito le dimissioni).

Questi sono i fatti che possono dirsi accertati anche nella loro sequenza cronologica e concatenazione causale. Senza trascurare che, come risulta dalla stampa dell'epoca (sono versati in atti gli articoli dei maggiori quotidiani nazionali pubblicati a cavallo dell'insediamento del Governo AMATO, con analisi, commenti e notizie sulle trattative per la formazione del nuovo governo), oltre che alle testimonianze di quanti, tra i politici escussi, ricoprivano a quel tempo cariche apicali in seno al partito di maggioranza relativa:

la delegazione democristiana al nuovo governo fu interamente rinnovata, nella sua composizione, rispetto alla precedente compagine, in conformità ad una precisa indicazione strategica (vennero confermati, dei ministri uscenti, sia pure per essere destinati a incarichi diversi, Maria Rosa RUSSO JERVOLINO e, appunto, Vincenzo SCOTTI), che aveva motivazioni squisitamente politiche;

furono esclusi dalla lista dei democristiani designati dal partito a far parte del nuovo governo coloro che (come Paolo Cirino POMICINO) si erano rifiutati fino all'ultimo di sottostare alla regola dell'incompatibilità tra lo status di parlamentare e gli incarichi di governo, ad eccezione di Vincenzo SCOTTI, per il quale tuttavia il segretario nazionale confidava che avrebbe rassegnato le dimissioni da parlamentare, una volta accettata la sua designazione a Ministro degli Esteri (non è certo che, come sostengono alcuni dei testi escussi, essa sia stata accettata di buon grado dall'interessato, ma è certo che non la rifiutò, come è certo la designazione gli venne comunicata prima della nomina);

tutti i componenti della delegazione democristiana, compreso Vincenzo SCOTTI, si dimisero da parlamentari, subito dopo la nomina a ministri, o, nel caso di SCOTTI, dopo qualche giorno (undici, per l'esattezza: salvo dimettersi alla fine del mese di luglio da ministro, contestualmente ritirando di fatto le dimissioni da deputato che aveva già presentato alla Camera il 9 luglio);

Emilio COLOMBO, nominato in sostituzione del dimissionario SCOTTI, con effetto dal 1° agosto 1992, si dimise pure lui dal seggio parlamentare che occupava, per rispettare la regola dell'incompatibilità.

### **1.2.1.- La testimonianza di Sandra AMURRI**

Tutti gli elementi rassegnati convergono dunque ad asseverare la conclusione di cui si diceva, tranne uno: la testimonianza di Sandra AMURRI, nota e stimata giornalista de Il Fatto Quotidiano, sul colloquio da lei accidentalmente capato il 21 dicembre 2011 - mentre si trovava al bar Giolitti di Roma in attesa dell'on. DI BIAGIO con cui aveva appuntamento per un'intervista su un tema all'epoca di grande attualità, e cioè la compravendita di voti sullo sfondo della crisi dell'ultimo Governo BERLUSCONI - tra Calogero MANNINO e un interlocutore che, sulla base delle foto da lei stessa scattate ad insaputa di detto interlocutore, al suo rientro al giornale, fu identificato dal Direttore e dal vicedirettore, non appena presero visione delle foto, nella persona dell'on. Giuseppe GARGANI (che nel 2011 era deputato al Parlamento europeo, ma nel giugno del '92 era deputato della Democrazia Cristiana e già Presidente della Commissione Giustizia)<sup>82</sup>.

Nella valutazione del giudice di primo grado, invero, la testimonianza dell'AMURRI, letta alla luce dei molteplici e puntuali riscontri acquisiti anche sul contesto in cui si collocavano il colloquio di MANNINO con l'on. GARGANI e le preoccupazioni espresse dal primo al secondo, è una fonte idonea a comprovare, unitamente agli elementi che ne corroborano l'attendibilità, che il MANNINO effettivamente si adoperò per sollecitare la sostituzione di SCOTTI al vertice del Dicastero degli Interni; e che lo fece proprio per creare le premesse necessarie o comunque uno scenario politico più favorevole allo sviluppo della c.d. "trattativa".

Tale ipotesi, che la sentenza si sforza di validare con dovizia di argomenti, resta un tassello fondamentale anche nella ricostruzione fattuale sposata dal giudice di prime

---

<sup>82</sup> Per un'accurata disamina della testimonianza di Sandra AMURRI e la valutazione della sua attendibilità si rinvia alle pagg. 1144-1179 della sentenza appellata.

cure, che pure si discosta, nei termini di cui s'è detto, dalla originaria prospettazione accusatoria.

Infatti, se fosse provato che Calogero MANNINO si adoperò per sollecitare – e alla fine ottenere – la sostituzione di Vincenzo SCOTTI nell'incarico di Ministro degli Interni, ne uscirebbe altresì comprovato, con intuibili ricadute anche sulla prova delle reali finalità dell'operazione CIANCIMINO, che, contestualmente e parallelamente all'iniziativa intrapresa dai carabinieri del R.O.S. attraverso i contatti con Vito CIANCIMINO, egli si sia speso personalmente, e su un terreno certamente a lui congeniale, qual era quello delle manovre e trame politico-partitiche, per conseguire un risultato che, potenzialmente, creava un clima più propizio allo sviluppo di un eventuale negoziato con i vertici dell'organizzazione mafiosa.

Infatti, Vincenzo SCOTTI era stato il più convinto e operoso fautore della linea dura nell'azione di contrasto dello Stato alla criminalità mafiosa (sia pure insieme al Ministro MARTELLI); e, anche alla luce delle sue più recenti esternazioni e pubbliche prese di posizione, era prevedibile che non avrebbe cambiato di una virgola quella linea se fosse stato confermato a capo del Dicastero degli Interni.

Il suo allontanamento da tale ruolo costituiva quindi, nella prospettazione accusatoria, che per questa parte il giudice di prime cure mostra di condividere, un passaggio non ancora sufficiente ma certamente necessario e ineludibile per il buon esito del tentativo, che si assume orchestrato o ispirato dal MANNINO, di allacciare un dialogo sotterraneo con Cosa Nostra, oltre a lanciare un segnale di discontinuità nell'azione di governo, sul versante della lotta alla mafia: nel senso che l'avvicendamento di SCOTTI, all'indomani della strage di Capaci, ben poteva leggersi all'esterno come una tacita sconfessione dell'operato del Ministro uscente, sintomatica del proposito del nuovo Governo di abbandonare o di ammorbidire la linea di politica criminale in precedenza portata avanti soprattutto per impulso dello stesso SCOTTI (e così fu inteso, secondo la Corte d'Assise di primo grado, tanto da potersi valutare come uno dei fattori che concorsero a rafforzare nei vertici di Cosa Nostra la convinzione che la strategia stragista fosse l'unica che poteva costringere lo Stato a trattare).

Ebbene, la testimonianza della giornalista de Il fatto Quotidiano validerebbe, ad avviso del primo giudice, tale ipotesi ricostruttiva (fermo restando che le contraddittorie risultanze o la reticenza e la lacunosità delle testimonianze dei politici escussi non consente comunque di pervenire ad analoga certezza circa il fatto che l'avvicendamento di SCOTTI sia stata determinata da una condivisione da parte del gruppo dirigente democristiano e dello stesso Presidente SCALFARO dell'inconfessabile finalità che avrebbe animato il MANNINO nel sollecitare quella scelta, e non piuttosto dal combinato disposto di ambizioni - e timori - personali e giochi di corrente o dinamiche di potere interni al partito di maggioranza relativa). E' una conclusione che questa Corte non ritiene di poter sottoscrivere. Ma ciò, va detto subito, per ragioni che non mettono affatto in discussione il positivo apprezzamento già espresso dai giudici di primo grado in ordine all'attendibilità della testimonianza della AMURRI.

Ingenerosi e fuorvianti appaiono, in particolare, le censure difensive fatte proprie dai giudici d'appello del processo-stralcio a carico del MANNINO.

In particolare, le quattro condanne definitive per diffamazione a mezzo stampa di verto non provano nulla perché, come correttamente rilevato nella sentenza qui impugnata, si tratta di incidenti di percorso nei quali possono imbattersi anche i più valenti professionisti della carta stampa, e soprattutto quanti tra loro per anni si siano occupati di un genere ad alto rischio di querela come il giornalismo d'inchiesta.

E' anche vero però che almeno in due dei quattro casi citati, la condanna si fondava su acclarati travisamenti di significati o addirittura di circostanza e distorsioni delle dichiarazioni rese da intervistati. E si poteva controvertere sull'intenzionalità, ma non sull'oggettività dei fatti addebitati.

Se ne vorrebbe inferire una propensione della giornalista a cedere a letture o ricostruzioni suggestive, fino a travisare le dichiarazioni raccolte, per ricavarne materia di scoop o di articoli "sensazionali". E già sarebbe una conclusione ingenerosa, se ricavata solo da due episodi che possono essere rimasti del tutto occasionali a fronte di



anni di un impegno professionale connotato da ineccepibile rigore anche nello sforzo di documentare e verificare la veridicità delle notizie pubblicate.

Ma nel caso di specie, non v'è stata alcuna suggestione o travisamento degli elementi più significativi che l'AMURRI ebbe a cogliere nel colloquio captato a insaputa dei due interlocutori. Elementi in sé troppo scarni e frammentari o allusivi o pieni di rimandi e sottintesi per poter essere decifrati, se avulsi dal contesto della vicenda cui i due si riferivano; e che la giornalista del "Fatto" ha posto a disposizione dell'A.G. negli esatti termini e nei limiti in cui le era occorso di raccogliervi, ovvero in circostanze del tutto fortuite, e che hanno trovato conferma nella testimonianza dell'on. DI BIAGIO.

Al riguardo non può che rimandarsi alle persuasive considerazioni spese nella sentenza impugnata che questa Corte ritiene di dovere integralmente sottoscrivere.

Basti solo rimarcare che, pur essendo rimasta molto turbata da quel colloquio (e l'on. DI BIAGIO ha confermato di averla trovata ancora scossa a causa del colloquio che aveva avuto modo di orecchiare poco prima, come la stessa giornalista gli riferì), in ragione di taluni riferimenti oscuri e allusivi, ma soprattutto dei timori espressi dal MANNINO in relazione all'oggetto di quella interlocuzione, e delle reiterate raccomandazioni rivolte al GARGANO affinché si assicurasse che Ciriaco DE MITA confermasse la loro versione dei fatti, le mancavano alcuni tasselli essenziali per potere collegare fra loro quei riferimenti, e comprendere a cosa si riferisse il MANNINO (*E l'Onorevole Mannino, con tono molto concitato e preoccupato, diceva: no, tu glielo devi dire, tu adesso che vai giù glielo devi dire a De Mita, glielo devi dire, hai capito? Lui è stato chiamato, è stato chiamato e lui deve dire, deve confermare la nostra versione, perché questa volta ci fottono. E io non riescivo a capire, cioè, De Mita, cioè proprio non riescivo, come dire, a collocare*).

Riuscì a intuire che doveva trattarsi di qualche indagine in corso a Palermo; e fu per primo il vicedirettore TRAVAGLIO a ipotizzare che potesse trattarsi dell'indagine sulla Trattativa Stato-mafia. Ma non potevano esserne certi, perché ancora non si sapeva che anche MANNINO fosse nel mirino degli inquirenti (mentre si sapeva di MANCINO), né che l'on. DE MITA dovesse essere sentito nell'ambito di quella

indagine. Per questa ragione, del tutto plausibile in effetti, convennero che non vi fossero le condizioni minime necessarie per ricavarne un articolo e che occorreva lavorare sulla notizia.

E deve convenirsi che, se avessero provato a imbastire un articolo di cronaca solo sulla base di quegli elementi, esso sarebbe stato inevitabilmente infarcito di illazioni, congetture e insinuazioni, esponendo tutto il giornale a una raffica di querele.

Non per questo può destare perplessità che la giornalista del Fatto abbia rimesso mano a quell'episodio, per cominciare a lavorarci su in vista di un possibile articolo, solo due mesi dopo. Al di là di assorbenti impegni familiari legati alla necessità di assistere la madre sofferente, solo a gennaio si seppe che effettivamente DE MITA era stato convocato per essere sentito dalla Procura di Palermo nell'ambito di quell'indagine che aveva già investito l'on. MANCINO; e da un lancio ANSA del 23 febbraio 2012, l'AMURRI apprese che Calogero MANNINO aveva a sua volta ricevuto un avviso di garanzia nell'ambito del medesimo procedimento.

A questo punto era in possesso degli elementi che le consentivano di operare i necessari collegamenti tra gli elementi che aveva carpito nel corso del colloquio orecchiato (compresa la ragione per la quale MANNINO s'era rivolto proprio a GARGANI: era conterraneo e amico personale di DE MITA e per le festività natalizie sarebbero entrambi tornati al paese natio, avendo la possibilità di incontrarsi); e solo allora ne riferì all'A.G., prima contattando, lo stesso giorno 23 febbraio il dott. DI MATTEO e poi, il giorno dopo, inviandogli una e-mail che conteneva un resoconto sommario dell'episodio con le frasi più significative estrapolate dal colloquio orecchiato<sup>83</sup>. E il

---

<sup>83</sup> Il testo della missiva citata è riportato a pag. 899 della sentenza d'appello del processo-stralcio a carico di Calogero MANNINO: <<Mannino: "Hai capito, questa volta ci fottono, dobbiamo dare tutti la stessa versione, dillo anche tu a De Mita se lo sentono è perché hanno capito e quando va deve dire anche lui la stessa cosa perché questa volta ci fottono. Quel cretino di Ciancimino figlio dice sì, tante cazzate ma su di noi ha detto cose vere, hai capito? Quello, il padre sapeva tutto, lo sai, no? Sta volta se non siamo uniti ci incastrano. Hanno capito tutto. I magistrati hanno capito. Dobbiamo stare uniti e dare la stessa versione dei fatti..Gargani annuiva con la testa, e ad un certo punto ha detto: "certo, certo, stai tranquillo non ti preoccupare, ci parlo" Mannino" fallo subito, mi raccomando Poi Mannino ha detto parole all'orecchio di Gargani che non sono riuscita ad ascoltare mentre ho visto l'espressione preoccupata di Gargani>>.

28 febbraio 2012 le sue dichiarazioni sono state verbalizzate dinanzi al P.M. di Palermo.

Non può quindi costituire motivo di addebito il fatto di non avere riferito subito alla stessa A.G. ciò che aveva sentito, non avendo ancora gli elementi per capire se il fatto potesse essere di interesse per gli inquirenti. Ed è paradossale che si elevi a sospetto la decisione di informare l'A.G., una volta acquisiti quegli elementi, invece di lavorarci su per imbastire uno scoop, anche perché è proprio quello che l'AMURRI fece, contemperando il proprio interesse professionale con il dovere di fornire agli inquirenti gli elementi in proprio possesso. Di lì a poco, infatti, giusto il tempo di approfondire la notizia e fare le dovute verifiche, uscì un articolo a sua firma, e precisamente quello pubblicato su "Il Fatto Quotidiano" del 10 marzo 2012 ("*Mannino, <<stavolta ci fottono>>; e <<Stato-mafia, hanno capito tutto, questa volta ci incastrano>>, fuori onda di Mannino in un bar di Roma*").

Né, per converso, desta perplessità che la giornalista sia stata in grado, a distanza di due mesi dall'episodio, di riportare testualmente alcune delle frasi che il MANNINO avrebbe pronunciato nel corso del colloquio in questione.

Già non è difficile credere che l'AMURRI abbia istintivamente - ovvero, per deformazione professionale - aguzzato le orecchie, trovandosi nella condizione di poter ascoltare "in diretta", e all'insaputa degli interlocutori (solo alla fine, a suo dire, MANNINO si sarebbe accorto della sua presenza, e avrebbe detto qualcosa al suo interlocutore) un discorso confidenziale di un noto politico, qual certamente era il MANNINO, tanto più se pronunciato con tono *molto concitato e preoccupato*.

E poi è comprensibile che le frasi più significative (e, in particolare: "*Lui è stato chiamato e deve dire, deve confermare le nostre versioni, perché questa volta ci fottono*"; "*quel cretino di CIANCIMINO figlio di cazzate ne ha dette tante, ma su di noi ha detto la verità. Perché tu lo sai, no? Il padre, il padre di noi insomma sapeva tutto*"; "*a Palermo hanno capito tutto, questa volta ci incastrano, questa volta ci fottono*"; "*Sì, lo so che hai capito, ma io te lo ripeto, tu devi dire a DE MITA che deve assolutamente dire le stesse cose nostre, assolutamente, assolutamente*") le

siano rimaste scolpite nella memoria proprio a causa del turbamento che le suscitarono sul momento: sia per il tono con cui erano state pronunciate – e alcune di esse, addirittura ripetute ossessivamente: <<*Continuava a ripetere come un ritornello: “perché questa volta hanno capito tutto a Palermo e questa volta ci fottono”*>> - che per il loro tenore, oggettivamente inquietante.

Ma soprattutto, come la stessa AMURRI ha dichiarato, ella non mancò di appuntarsi per iscritto quelle frasi, o i passaggi che più l’avevano colpita del colloquio, approfittando del fatto che era seduta ad un tavolino mentre MANNINO e il suo interlocutore discorrevano a pochissima distanza da lei. E non si ha motivo per non credere a tale precisazione, considerato che una simile precauzione rientrava perfettamente nelle attitudini e abitudini di un’esperta giornalista. Fu sulla base di quegli appunti, redatti in tempo reale mentre ancora si trovava al Bar Giolitti, che poté due mesi dopo redigere la missiva inviata al dott. DI MATTEO.

Ed è persino superfluo aggiungere alle persuasive considerazioni con cui il giudice di prime cure ha motivato il pieno apprezzamento per l’attendibilità della testimonianza della AMURRI che, se non fosse stato per le sue rivelazioni, nulla si sarebbe saputo dell’episodio del colloquio tra MANNINO e GARGANI al bar Giolitti, quel 21 dicembre 2011, e del fatto che esso vertesse sulla prevista e ormai prossima escussione di Ciriaco DE MITA dinanzi alla Procura di Palermo per essere sentito, nell’ambito dell’indagine “Trattativa”, proprio sul tema dell’avvicendamento di SCOTTI con MANCINO nell’incarico di Ministro degli Interni, come lo stesso GARGANI ha dovuto confermare, pur tra reticenze e contraddizioni che hanno solcato la sua sofferta deposizione.

Il teste ha fermamente negato che nel corso di quel colloquio il MANNINO gli abbia confidato che *Ciancimino figlio*, cioè Massimo CIANCIMINO, dopo aver raccontato tante bugie e sciocchezze, *questa volta* aveva detto la verità su di loro (come invece l’AMURRI sostiene di avere udito). Al contrario, MANNINO disse che Ciancimino figlio era un bugiardo conclamato e per questa ragione si stupiva che i magistrati di

Palermo potessero credergli (disse che “*era un menzognero e continuava ad essere un menzognero e si meravigliava che la magistratura lo ascoltasse*”).

Ha quindi spiegato – o tentato di spiegare – che la frase “*sa tutto su di noi*” era riferita da MANNINO non già a *Ciancimino padre*, cioè Vito CIANCIMINO, bensì a DE MITA, che, in quanto memoria storica della D.C. ben conosceva cosa avevano fatto in Sicilia e in particolare la battaglia che MANNINO aveva combattuto contro lo stesso (Vito) CIANCIMINO. E quindi lo stesso MANNINO gli avrebbe raccomandato (“*lui, come dire, faceva un’invocazione a me...*”) solo di sollecitare DE MITA affinché se ne ricordasse, ovvero, che “*ricordasse tutto fino in fondo*”, e ricordasse “*tutto quello che è successo*”, perché “*dobbiamo avere il panorama*”, cioè una visione completa dei fatti, come accaduti, mentre CIANCIMINO aveva raccontato fandonie sulle “*questioni siciliane*”.

Raccomandazione superflua, ha aggiunto il teste, proprio perché DE MITA lo sapeva già. E francamente non si comprende, né il GARGANI è riuscito a spiegare, per quale ragione il MANNINO, che all’epoca non era più indagato, e non era ancora indagato nell’ambito del procedimento scaturito dalle “*rivelazioni*” di Massimo CIANCIMINO, il quale peraltro non aveva formulato alcuna accusa nei suoi confronti, tenesse a che DE MITA, nel riferire ai magistrati sul tema dell’avvicendamento di SCOTTI con MANCINO, si ricordasse della battaglia che MANNINO aveva combattuto per fare cacciare CIANCIMINO dal partito; o più in generale, della lotta coraggiosamente portata avanti in Sicilia dalla D.C. contro la mafia. (E ci teneva tanto da raccomandare a GARGANI di ricordarglielo, con un’insistenza che non mancò di colpire l’AMURRI. Anche se, a dire del GARGANI, nel profferire tale raccomandazione, il MANNINO non era affatto preoccupato, anzi «*ricordo che era contento perché DE MITA chiarirà tutto, quindi i ricordi di DE MITA siano chiarissimi per potere fare una deposizione al Pubblico Ministero adeguata*»).

Per il resto, il teste ha finito per ammettere, anche a seguito di puntuali contestazioni delle dichiarazioni rese quando era stato escusso dinanzi al P.M. di Palermo (come da verbale del 9 marzo 2012), che in effetti egli rassicurò il MANNINO che avrebbe

trasmesso a DE MITA la sollecitazione a ricordare tutto; e poi incontrò davvero DE MITA tra Natale e Capodanno per il tradizionale scambio di auguri. E in tale occasione, DE MITA gli confermò che in effetti aveva ricevuto una prima citazione, ma aveva chiesto e ottenuto un rinvio. (Nega però che sia entrati nel merito della questione, perché DE MITA non volle dirgli nulla al riguardo).

Come pure ha ammesso che MANNINO, in quel colloquio, oltre ad informarlo della convocazione di DE MITA per essere sentito dalla Procura di Palermo, gli spiegò che la convocazione scaturiva dalle dichiarazioni rese da Vincenzo SCOTTI, che aveva anche scritto un libro su quella storia. Ma la “storia” in questione era proprio quella dell’avvicendamento con MANCINO nella carica di Ministro dell’Interno in occasione della formazione del nuovo Governo, alla fine di giugno del ’92; e quindi GARGANI non è credibile quando dice che *«per me era anche indefinito su che cosa doveva o sentirlo, perché io allora non sapevo fino in fondo di che cosa si trattasse, quindi»*.

D’altra parte, il teste ha finito altresì per ammettere che il suo interlocutore si era espresso con accenti sprezzanti sul conto di Ciancimino figlio, tacciandolo di essere un conclamato *menzognero*; e per quanto GARGANI si sia sforzato di negarlo, le sue parole trasudavano un’evidente preoccupazione quando si mostrò stupito del fatto che i pubblici ministeri di Palermo dessero credito alle propalazioni di Massimo CIANCIMINO e potessero per questa ragione intraprendere iniziative contro di loro.

In tale occasione forse non disse testualmente *“ci vogliono fottere”*, ma comunque usò un’espressione analoga, intendendo però dire, come il teste ha tenuto a precisare, che, se (i pubblici ministeri) credevano a CIANCIMINO, allora c’era da parte loro la volontà di incastrarli (*«Sì, sì, in quell’occasione....non che ci fregano, che c’è la volontà di...Perché credono niente di meno, credono a Ciancimino, questo era il senso del pensiero di MANNINO»*). Ed è arduo credere che non tradissero una certa inquietudine le sue parole, quando gli accennò ad un *teorema* imbastito sulle

propalazioni del CIANCIMINO, come pure il teste ha confermato rispondendo ad una specifica domanda della difesa<sup>84</sup>.

Non v'è dubbio quindi che, sapendo che DE MITA era stato citato a comparire dinanzi alla Procura di Palermo, e che la citazione nasceva dalle dichiarazioni rese da Vincenzo SCOTTI nell'ambito dell'indagine "Trattativa", il MANNINO era davvero preoccupato di ciò che l'ex presidente della D.C. avrebbe potuto riferire ai magistrati; e rassegnò al GARGANI l'assoluta necessità che rendesse dichiarazioni in linea con la loro versione dei fatti: cioè con la verità "ufficiale" che voleva l'avvicendamento di SCOTTI con MANCINO determinata solo dal rifiuto del primo di sottostare alla regola dell'incompatibilità tra lo status di parlamentare e gli incarichi di governo, senza altri fini reconditi.

In sostanza, la preoccupazione di MANNINO era che se le dichiarazioni di DE MITA non si fossero allineate ad una concorde versione sulle ragioni della mancata conferma di SCOTTI, ne potessero uscire corroborati dubbi e sospetti sulle vere finalità di quella manovra. Quei dubbi e sospetti che evidentemente la Procura di Palermo già nutriva, poiché altrimenti non avrebbe avvertito l'esigenza di sentire DE MITA (e anche FORLANI, come giustamente rammenta il teste GARGANI): segno che voleva vederci chiaro su quella vicenda.

La frase poi che l'AMURRI attribuisce a MANNINO circa il fatto che a Palermo avessero capito tutto, e che il CIANCIMINO, che aveva fino a quel momento raccontato un cumulo di sciocchezze e menzogne, stavolta aveva detto la verità su di loro, lascerebbe intendere quei sospetti erano fondati. E, in particolare, che le vere ragioni avessero a che vedere con l'ipotizzata trattativa segreta (già in corso), ovvero che l'avvicendamento di SCOTTI con MANCINO ne fosse parte integrante, perché avrebbe creato le premesse politiche per l'abbandono o l'ammorbidimento della linea d'azione del Governo nel contrasto alla criminalità mafiosa e l'adozione di una linea

---

<sup>84</sup> Cfr. pag. 79-80 del verbale di trascrizione dell'udienza del 26.06.2014: <<...le chiedo, MANNINO le disse testualmente "i magistrati ci vogliono fregare, sono affezionati a questo teorema?" Cioè, le parlò di un teorema?- Sì, l'ho detto nella deposizione, lo riconfermo, mi aveva detto questa parola>>.

propensa a esplorare la possibilità di un negoziato con l'organizzazione mafiosa per far tacere le armi ed evitare ulteriori delitti in particolare ai danni di esponenti politici del partito che sembrava essere più di altri bersaglio della violenza.

D'altra parte, è vero che Massimo CIANCIMINO non aveva formulato accuse nei riguardi di MANNINO né fornito indicazioni circa un suo possibile coinvolgimento nella vicenda della trattativa condotta attraverso l'intermediazione di suo padre e dei carabinieri del R.O.S.

Ma ai difensori come ai giudici del processo MORI/OBINU – in cui pure il tema dell'avvicendamento di SCOTTI con MANCINO era stato lumeggiato – e del processo-stralcio a carico di Calogero MANNINO è sfuggito un punto che è stato invece evidenziato dai giudici della Corte d'Assise di primo grado del presente processo: tra le tante dichiarazioni rese, il CIANCIMINO (figlio) aveva detto di aver saputo da suo padre, e in anticipo rispetto a quanto poi era avvenuto, che SCOTTI, con il quale Vito CIANCIMINO riteneva non sarebbe stato possibile alcun “dialogo”, non sarebbe stato confermato nell'incarico, per essere sostituito da MANCINO (che sarebbe stato poi il terminale politico-istituzionale della trattativa). In altri termini, lo stato maggiore del partito di maggioranza relativa avrebbe deciso fin dall'inizio delle trattative per la formazione del nuovo governo di escludere SCOTTI per fare posto a MANCINO; e in questo senso il MANNINO avrebbe confidato al GARGANI che il giovane CIANCIMINO una volta tanto aveva detto la verità, attingendo quell'informazione a una fonte, suo padre, che sapeva tutto dei suoi ex colleghi di partito e delle dinamiche interne alle correnti. Ma il condizionale è d'obbligo perché proprio su questo punto specifico, come s'è visto, l'on. GARGANI ha tenuto botta, smentendo categoricamente la versione di Sandra AMURRI e insistendo nell'affermare che, al contrario, MANNINO era stupito del fatto che i magistrati di Palermo potessero credere alle fandonie di Ciancimino (figlio).

Ma a parte l'incertezza derivante dalla persistenza del contrasto tra le due versioni (anche la frase che l'AMURRI attribuisce a MANNINO, secondo cui *a Palermo avevano capito tutto*, giusta la versione del teste GARGANI potrebbe piuttosto



interpretarsi nel senso che i magistrati di Palermo, prestando fede alle propalazioni di un *menzognero* come Massimo CIANCIMINO, erano *convinti* di avere capito tutto, ovvero si erano affezionati a un teorema), ritiene questa Corte che non si possa comunque condividere la lettura in chiave accusatoria delle preoccupazioni espresse dal MANNINO nel corso del suo colloquio con l'on. GARGANI, come sposata dal giudice di prime cure<sup>85</sup>.

Ed invero, tale lettura è all'evidenza smentita, anzitutto, dal fatto che, anche prestando fede alla testimonianza di Sandra AMURRI nella parte in cui riporta le parole e le frasi che il MANNINO avrebbe pronunciato nel corso del colloquio con l'amico e collega di partito Giuseppe GARGANI, il MANNINO ha declinato sempre e solo al plurale il soggetto che avrebbe avuto motivo di temere qualcosa dalla prevista e imminente escussione di Ciriaco DE MITA sulla vicenda della mancata conferma di SCOTTI a Ministro degli Interni e contestuale designazione al suo posto del senatore MANCINO. Orbene, se fosse corretta la lettura sposata in sentenza, e considerato che tale sostituzione fu decisa all'unanimità dall'Ufficio Politico della D.C. nella sua massima collegialità (e cioè nella composizione allargata alla partecipazione anche dei due vice-segretari, che all'epoca erano l'on. Silvio LEGA e l'on. Sergio MATTARELLA)<sup>86</sup>, se ne dovrebbe inferire che l'intero gruppo dirigente della Democrazia Cristiana,

---

<sup>85</sup> Cfr. pagg. 1199-1200 del verbale di trascrizione dell'udienza del 26.06.2014: <<....Da ciò, dunque, deve necessariamente ricavarsi che Mannino temeva in qualche modo quanto avrebbe potuto dichiarare il teste De Mita riguardo all'avvicendamento tra Scotti e Mancino.

Ora, un simile timore, tanto più che in quel momento non era stata ancora mossa alcuna contestazione al Mannino, può trovare giustificazione, sotto il profilo logico, solo ed esclusivamente in un coinvolgimento personale di quest'ultimo nella detta vicenda e, quindi, nella preoccupazione che tale coinvolgimento fosse scoperto con la imminente testimonianza di De Mita.

Allora, se così è, è giocoforza ritenere che Mannino fosse a suo tempo in qualche modo intervenuto nei confronti di De Mita per perorare la scelta di un nuovo Ministro dell'Interno meno intransigente nel contrasto alle organizzazioni mafiose rispetto a Scotti e ciò, d'altra parte, del tutto coerentemente con le risultanze già esposte nel precedente Capitolo 2 riguardo al timore del Mannino medesimo, dopo l'omicidio di Salvo Lima, di essere a sua volta ucciso e alla conseguente sua convinzione che soltanto un'attenuazione del rigore nei confronti del fenomeno mafioso che aveva caratterizzato l'azione dei Ministri Martelli e Scotti (grazie anche alla decisiva spinta di Giovanni Falcone) gli avrebbe consentito di avere salva la vita>>.

<sup>86</sup> Cfr. deposizioni di Arnaldo FORLANI, segretario nazionale della D.C., Ciriaco DE MITA, Presidente del Consiglio Nazionale del partito e Gerardo BIANCO, capogruppo democristiano alla Camera: tutti membri di diritto dell'Ufficio Politico in composizione ordinaria, insieme allo stesso MANCINO, capogruppo al Senato. In occasione delle decisioni più importanti, o concernenti particolari questioni di settore, l'Ufficio Politico veniva allargato alla partecipazione dei due vice segretari nazionali, o dei responsabili di settore

all'epoca ancora partito di maggioranza relativa e con un peso corrispondente nella coalizione politica che sostenne il nascente Governo AMATO, o quanto meno i vertici della corrente della sinistra democristiana – di cui facevano parte, oltre a MANNINO e GARGANI, anche l'on.le DE MITA, il senatore MANCINO e l'on. MATTARELLA (gli ultimi tre membri dell'Ufficio Politico del partito che all'unanimità designò lo stesso MANCINO per la carica di Ministro degli Interni in sostituzione di SCOTTI e quest'ultimo a Ministro degli Esteri – non soltanto avrebbero condiviso con MANNINO la decisione di sostituire SCOTTI al vertice del Viminale, ma soprattutto avrebbero pienamente condiviso la vera ragione di tale decisione, che si vorrebbe far consistere in un mutamento di linea politica del Governo, nell'azione concreta di contrasto al fenomeno mafioso, tale da propiziare lo sviluppo della presunta trattativa con Cosa Nostra.

Insomma, a voler assecondare tale lettura, le preoccupazioni di MANNINO tradirebbero, nei riguardi dell'intero gruppo dirigente della D.C. che all'epoca optò per l'avvicendamento di SCOTTI con MANCINO, una sorta di chiamata in correità, almeno sotto il profilo della (cor)responsabilità di una precisa e grave scelta politica – quale sarebbe stata, in ipotesi, quella di negoziare con Cosa Nostra per ottenere la cessazione delle stragi o comunque degli ulteriori spargimenti di sangue paventati nel quadro di un escalation di violenza mafiosa che sembrava avere assunto gli esponenti democristiani a bersaglio principale -, ancorché priva in sé di rilievo penale (giacché la scelta di negoziare, sia pure con un'organizzazione criminale, in sé considerata non integrerebbe comunque alcuna ipotesi di reato).

Ma a tanto, ovviamente, non s'è spinta neppure la Pubblica Accusa, se è vero che GARGANI è stato indiziato del reato di false informazioni al P.M. per le dichiarazioni rese in occasione della sua escussione il 9 marzo 2012, ma la sua posizione è stata poi archiviata; per analogo reato (falsa testimonianza), contestatogli anche per avere mentito sulle vere ragioni della sostituzione di SCOTTI con MANCINO, lo stesso MANCINO è stato processato e assolto (con sentenza passata in giudicato); mentre nessuno degli altri componenti dell'Ufficio Politico della D.C. artefici della decisione

“incriminata” è stato mai inquisito, per quanto consta, per ragioni legate a quella decisione.

Di contro è certo che non si verificò alcun mutamento nella linea d’azione del Governo sul versante della lotta alla mafia, nelle settimane e nei mesi successivi all’insediamento del Governo AMATO; né, per quanto può evincersi al riguardo dalle deposizioni degli esponenti democristiani escussi nel giudizio di primo grado, una simile eventualità si profilò, anche solo come opzione da valutarsi, quando si decise l’avvicendamento di SCOTTI con MANCINO. E gli atti parlamentari relativi all’iter di conversione del D.L. 306/1992 (“modifiche urgenti al codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa”), danno ragione a tale assunto perché dimostrano la compattezza dei gruppi parlamentari della D.C. nel sostenere il disegno di legge di conversione del decreto legge predetto, nonché la necessità, dopo la strage di via D’Amelio, di approvarlo in tempi rapidi (con le modifiche di cui al maxi-emendamento presentato dal Governo, proponenti i ministri MANCINO e MARTELLI), così da evitare la decadenza delle disposizioni più incisive<sup>87</sup>.

---

<sup>87</sup> Non depongono in senso contrario le dichiarazioni di Vincenzo SCOTTI, secondo il quale il collega GARGANI, nel rimarcare le resistenze trasversali e i malumori e dissensi su vari profili di possibile illegittimità costituzionale del decreto, gli aveva suggerito di lasciarlo decadere per ripresentarlo subito dopo con quel minimo di modifica che ne facesse salvo il contenuto essenziale, accogliendo le critiche più ragionevoli. Il GARGANI ha smentito tale ricostruzione (“No, assolutamente no....”), pur ammettendo di avere nutrito perplessità su certi profili di legittimità, e rivendica di avere al contrario sostenuto, anche per esserne stato relatore nell’ultimo passaggio alla Camera (dopo le modifiche apportate al Senato), la necessità di approvare rapidamente il disegno di legge di conversione del d.l. 306/92. Ma in ogni caso, il suggerimento di cui parlava SCOTTI sarebbe stato funzionale a raggiungere l’obiettivo di varare, senza soluzione di continuità sul piano normativo, le misure più efficaci aggirando l’opposizione parlamentare, grazie alla prassi consolidata della reiterazione dei decreti non convertiti (cfr. SCOTTI: <<la prassi che c’era in Parlamento, l’ho ricordato, era quella della reiterazione dei Decreti, quindi se ci fosse stato...Non c’era un problema di preoccupazione della scadenza, com’è diventata poi sui richiami del Capo dello Stato di questi tempi, ma il Decreto Legge poteva essere reiterato. Spesse volte lo si reiterava nella stessa formulazione di prima o con piccoli aggiustamenti tali da indicare una qualche discontinuità, ma questa era la prassi che c’era>>). E in effetti, alcuni articoli dell’epoca che documentano il forte dissenso e l’ondata di protesta che aveva accomunato nella quasi totalità il ceto forense, che indisse manifestazioni di protesta con ripetute astensioni dalle attività d’udienza e vari ambienti politici di ispirazione garantista, riportano la previsione che con tutta probabilità l’iter di conversione non sarebbe giunto in porto, ma, al contempo, il (nuovo) Governo era fermamente determinato, in tale eventualità, a ripresentare il decreto. E che questo fosse la previsione e l’intendimento anche del

### **1.2.2.- Nessuna flessione nella linea di azione del Viminale contro la criminalità organizzata.**

Anche per quanto concerne l'attività concretamente dispiegata dalle forze dell'ordine e dagli apparati repressivi dello Stato, con particolare riguardo agli organismi specializzati nell'attività investigativa e di contrasto alla criminalità mafiosa, non si registrò, nelle settimane e nei mesi successivi all'insediamento del nuovo Governo – e del nuovo Ministro degli Interni –, alcun segno che potesse far pensare ad un diverso orientamento, o a un mutamento di direttive strategiche od operative del Viminale.

Né si può affermare che il Ministro MANCINO, nelle sue pubbliche esternazioni, come nella concreta azione a capo del Viminale, abbia minimamente fatto rimpiangere l'intransigenza del suo predecessore nel sostenere la linea della fermezza nella lotta alla mafia e alle organizzazioni criminali in genere.

Quanto alle prime, da un lato, la rassegna stampa prodotta dai difensori del senatore MANCINO, e segnatamente gli articoli pubblicati a partire da luglio '2 e per tutto l'anno 1993 sui più importanti quotidiani nazionale (e locali) che riportano esternazioni del neo ministro degli Interni non solo sui risultati conseguiti nella lotta alla mafia, ma anche sui propositi e degli obbiettivi perseguiti dal Governo o danno notizia dei più eclatanti colpi messi a segno nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata; e dall'altro, gli atti parlamentari che documentano la posizione del Ministro e dell'intero Governo sulle iniziative e sulle strategie di contrasto alla criminalità mafiosa, nonché sulle specifiche priorità individuate al riguardo dal massimo responsabile del Viminale<sup>88</sup>, bastano ampiamente a convincere che non vi fu alcun mutamento di linea,

---

Governo dimissionario, almeno per quanto concerneva i principali artefici del decreto (e cioè il Ministro SCOTTI e il Ministro MARTELLI) lo ha confermato lo stesso SCOTTI: <<Il provvedimento sarebbe stato oggetto di interventi molto decisi di cambiamento, eravamo convinti che la discussione parlamentare, come si era annunciata, non sarebbe stata né facile, né avrebbe portato ad un'approvazione del testo che era stato introdotto dal Governo, quindi avevamo la sensazione della difficoltà enorme del passaggio parlamentare, non c'erano dubbi su questo. Se avevamo avuto difficoltà per altri casi, io ho ricordato già reiterammo sei volte il primo decreto di novembre del '90, figuriamoci se non saremmo stati di fronte alla necessità di reiterare il discorso....eravamo convinti che non sarebbe stato approvato, questo è chiaro>> (cfr. pag. 63 e pag. 65 del verbale di trascrizione dell'udienza 29.05.2014).

<sup>88</sup> Cfr. tra gli altri la Relazione presentata dal Ministro MANCINO il 31 dicembre 1992, avente ad oggetto l'informativa

né il minimo segno di apertura a opzioni diverse da quella della massima fermezza nella repressione del fenomeno mafioso<sup>89</sup>.

Quanto ai risultati dell'indirizzo di politica criminale messo in atto concretamente dal nuovo Governo nel contrastare mafie e organizzazioni criminali, grazie anche all'azione sempre più incisiva degli apparati investigativi e di polizia facenti capo al Viminale, tutti gli indicatori statistici segnalano una crescente intensificazione dell'azione di contrasto alla criminalità mafiosa.

Ciò vale per l'ammontare dei patrimoni sottoposti a sequestro e confisca in applicazione della legge ROGNONI-LA TORRE, con le modifiche varate in sede di conversione del d.l. 306/92 (basti pensare che nell'anno 1992 erano stati sequestrati o confiscati patrimoni per un ammontare di oltre 2.400 mld. di lire; ma ancora a giugno ammontavano a meno di 300 mld, così da potersi affermare, come si legge nella Relazione semestrale in atti, che negli ultimi cinque mesi, ossia dall'insediamento del Governo AMATO al 31 dicembre '92, i sequestri di patrimoni illeciti ammontavano a *otto volte* il valore di quelli sequestrati nel primo semestre dello stesso anno; ed inoltre, l'impiego nei primi cinque mesi di applicazione del nuovo strumento del sequestro preventivo di cui all'art. 12 quinquies, introdotto in sede di conversione del d.l. 306/92,

---

semestrale sull'attività della D.I.A.; gli interventi dello stesso Ministro dinanzi alla Commissione parlamentare antimafia nelle sedute dell'8.10.1992 e del 15.01.1993; e l'intervento al Senato, nella seduta del 7.09.1992 dedicata ad una serie interrogazioni parlamentari sulle iniziative e gli strumenti apprestati al Governo per combattere la mafia dando nuovo impulso alle attività investigative delle forze dell'ordine; nonché sullo stato delle indagini sulle stragi di Capaci e via D'Amelio; e *sulle loro eventuali connessioni con l'omicidio di Salvo LIMA*; ed ancora, *su presunti collegamenti con l'inchiesta giudiziaria in corso a Milano, denominata "Mani Pulite", sul ruolo dei Servizi di informazione e sicurezza nella lotta contro la criminalità organizzata e su loro eventuali responsabilità nei recenti fatti di Palermo*. Ed infine sull'esigenza di adottare misure eccezionali per le regioni a rischio. Specifiche interpellanze sollecitavano inoltre il Ministro a rispondere in ordine a possibili intrecci *tra criminalità organizzata e sistema di potere politico*, nonché *tra la criminalità mafiosa e l'associazione massonica loggia P2 e altre logge cosiddette coperte*.

<sup>89</sup> Tra le interviste e dichiarazioni in cui il Ministro Mancino, nel commentare le ragioni dei più recenti successi dello Stato nella lotta alla mafia, tra cui la cattura di RIINA, rimarca la continuità della linea del nuovo Governo rispetto a quello che lo aveva preceduto, si segnala l'intervista al Giornale di Sicilia del 31 gennaio 1993. Ivi, MANCINO conferma che i successi sono anche frutto delle leggi fatte approvare dal Governo ANDREOTTI e dal Ministro SCOTTI, e ribadisce: <<*Certamente, è stato preparato un terreno, è stato coltivato. Abbiamo raccolto e abbiamo seminato*>>. E di analogo tenore l'intervista rilasciata a L'Avvenire del 17 gennaio 1993.

il valore dei beni colpiti con questa misura era stato di 464 mld. di lire<sup>90</sup>); per il numero di amministrazioni comunali sciolte per infiltrazioni mafiose (nel periodo in cui rimase in carica il Ministro MANCINO, saranno 53); e per il numero di pericolosi latitanti catturati. Saranno 40 in tutto nel solo 1992, la maggior parte dei quali arrestati nel secondo semestre dell'anno. E, tra loro, boss mafiosi del calibro di Giuseppe MADONIA ("Piddu"), rappresentante della provincia mafiosa di Caltanissetta e stretto alleato dei corleonesi, catturato a Longare (Vicenza) il 6 settembre 1992; Carmine ALFIERI, boss del nolano affiliato alla camorra nella cosca denominata "Nuova Famiglia", arrestato il 10 settembre; Domenico LIBRI', capo dell'omonima cosca della 'ndrangheta calabrese, catturato a Marsiglia il 16 settembre, oltre agli arresti effettuati il 18 dicembre di Francesco e Vincenzo SANTAPAOLA, affiliati alla famiglia mafiosa catanese del più noto loro congiunto, Benedetto SANTAPAOLA (che sarà a sua volta arrestato il 18 maggio 1993), al pari di Francesco MANGION, suo braccio destro e anche lui arrestato. E il nuovo anno si aprirà con il risultato più ghiotto, ossia la cattura di Salvatore RIINA, il 15 gennaio del '93.

Non solo, ma decine di presunti affiliati alle cosche mafiose operanti in territorio madonita (della provincia di Palermo) e arrestati nel c.d. "blitz delle Madonie", e

---

<sup>90</sup> In alcuni suoi interventi dinanzi alla Commissione Antimafia nei mesi di settembre e ottobre del 1992, il Ministro Mancino indica nell'inasprimento deciso dell'aggressione ai patrimoni mafiosi una delle linee portanti della strategia di contrasto alla mafia, perché <<colpire la ricchezza illecita significa da un lato minare il segno esteriore e più vistoso del potere mafioso, dall'altro comprimere una condizione concreta della sua operatività>>. E individua una delle cause principali degli scarsi risultati in passato ottenuti nell'applicazione delle norme della legge LA TORRE-ROGNONI nella <<estrema raffinatezza delle tecniche adottate dagli indiziati di mafiosità per eludere le misure: intestazioni incrociate, esportazioni di capitali, impianti in altri paesi di attività economiche e di copertura, reti sofisticate di società finanziarie>>. A simili raffinatezze intendevano rimediare gli strumenti introdotti o le misure perfezionate con la legge 356/92: <<E' oggi possibile svolgere approfonditi accertamenti sui patrimoni sospetti (questo è un mio cruccio quasi quotidiano) fino a sottoporli ad amministrazione controllata senza dover provare la partecipazione del titolare ad associazioni di tipo mafioso; e si può giungere alla confisca dei beni e dei valori frutto di improvvisi arricchimenti di cui non sia dimostrata la legittimità di provenienza o che risultino fittiziamente intestati a terzi per eludere le misure antimafia e le norme antiriciclaggio>>. E tuttavia il Ministro degli Interni non si considera ancora soddisfatto, dicendosi convinto, in sintonia con quanto affermato dal Ministro MARTELLI, dell'opportunità di rivedere la legislazione sostanziale e processuale (dobbiamo fare una riflessione: affido questo messaggio alla Commissione antimafia) per implementare l'efficacia di quegli strumenti.

altrettanti presunti affiliati mafiosi arrestati nel trapanese, erano imputati in processi che si era riusciti ad istruire nel secondo semestre dell'anno (il processo sulla "Mafia delle Madonie", celebrato a Termini Imerese; e il processo a carico di "SPATOLA Rosario+55").

I detenuti mafiosi trasferiti in carceri di massima sicurezza nelle isole di Pianosa e dell'Asinara a partire dalla notte successiva alla strage di via D'Amelio assommavano, alla fine del '92, a 266.

Inoltre, grazie alla determinazione (immutata) del Governo nel portare a compimento gli accordi di cooperazione internazionale in materia di estradizione, proprio nei primi giorni di luglio veniva estradato in Italia Gaetano FIDANZATI, per molti anni referente dei corleonesi a Milano e da anni inserito nel narcotraffico internazionale. E nel mese di settembre, i fratelli Paolo, Gaspare e Pasquale CARUANA, esponenti di spicco della famiglia mafiosa dei CUNTRERA-CARUANA di Siculiana (AG) erano stati parimenti estradati in Italia dopo essere stati espulsi dal Venezuela.

Sempre negli ultimi sei mesi del '92, in collaborazione con la statunitense D.E.A., era stata sgominato un network di trafficanti colombiani con ramificazioni in vari paesi: 152 le persone arrestate, a 29 delle quali, arrestate in Italia, erano stati sequestrati beni per un valore complessivo di 1,3 milioni di dollari.

Nell'autunno del 92, le indagini sull'omicidio LIMA (svolte dalla D.I.A.) erano sfociate nell'emissione, il 20 ottobre, di una o.c.c. nei riguardi di 14 uomini d'onore, incriminati come mandanti e/o esecutori dell'omicidio dell'europarlamentare. E il 12 novembre 1992, le indagini condotte dal S.C.O. della Polizia di Stato e coordinate dalla D.D.A. di Caltanissetta avevano portato all'emissione, nell'ambito della c.d. "Operazione Leopard", di 241 ordini di custodia cautelare per il reato di cui all'art. 416 bis, c.p., a carico di altrettanti presunti affiliati a famiglie mafiose associate a Cosa Nostra e operanti nelle province di Caltanissetta, Agrigento ed Enna.

Sempre sul versante giudiziario, cominciavano a fioccare pesanti condanne nei riguardi di mafiosi o loro soldati.

Dopo la sentenza della Corte di Cassazione emessa il 30 gennaio '92 nel maxi processo, nel secondo semestre dell'anno erano seguite altre importanti pronunce della Suprema Corte che avevano reso definitive, tra le altre, le condanne – e le pene – inflitte a Salvatore RIINA e Giuseppe MADONIA per l'omicidio del Capitano dei Carabinieri Emanuele BASILE; e la condanna per esecutori e mandanti – tra i quali Pipo CALO', capo del mandamento mafioso palermitano di Porta Nuova – per la strage del treno Rapido "904", avvenuto nel dicembre del 1984: processo che aveva portato alla luce collegamenti sinergici tra esponenti mafiosi e ambienti dell'eversione neofascista già emersi negli sviluppi più recenti delle indagini sull'omicidio del Presidente della regione siciliana, Piersanti MATTARELLA.

Come pure – si legge ancora nella Relazione semestrale – gli sviluppi di alcune importanti indagini svolte negli ultimi mesi dalle procure siciliane e calabresi avevano rivelato <<da un lato, l'esistenza di patti e alleanze non episodiche tra formazioni della criminalità organizzata e reticoli di lobbyng illecito e, dall'altro, la tendenza verso l'infiltrazione e l'egemonizzazione da parte di Cosa Nostra di settori della grande criminalità prima autonomi>>.

In particolare, la Procura di Palmi aveva chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio di 126 soggetti - tra cui l'ex Maestro Venerabile della Loggia P2, Licio GELLI – per i reati di associazione mafiosa, traffico di armi e di droga, violazione della legge elettorale. Ed erano stati ordinati perquisizioni e sequestri presso logge massoniche radicate in varie zone del Paese, ipotizzandosi i reati di associazione a delinquere e violazione degli artt. 1 e 2 della L. 17/1982 sul divieto di costituzione e partecipazione ad associazioni segrete.

Inoltre, era in corso a Trapani il processo a carico del Gran Maestro e di alcuni membri della loggia coperta "Iside 2" operante presso il locale Circolo Scontrino, che aveva messo in luce l'affiliazione alla loggia predetta di noti uomini d'onore; mentre anche i recenti ordini di custodia cautelari emessi dal GIP di Reggio Calabria nei riguardi di mandanti ed esecutori dell'omicidio LIGATO (già presidente dell'Ente Ferrovie dello



Stato) ipotizzavano, all'ombra della massoneria, <<connivenze e commerci tra le famiglie della 'ndrangheta di Reggio Calabria ed esponenti politici locali allo scopo di controllare il flusso di spesa nel settore dei lavori pubblici>>.

Anche il numero di nuovi "pentiti" era in crescita esponenziale, e aveva toccato alla fine dell'anno il picco di oltre 240 (ex affiliati a varie organizzazioni mafiose). E nel secondo semestre del '92, tra gli altri, avevano iniziato a collaborare con la giustizia affiliati mafiosi del calibro di Gaspare MUTOLO, Leonardo MESSINA e Giuseppe MARCHESE. Il nuovo Ministro, sia in sedi istituzionali che in esternazioni alla stampa, non mancava di porre l'accento, insieme alla necessità di un *utilizzo prudente e responsabile* di quella che si confermava essere un'arma importante nelle mani dello Stato, sul doveroso impegno per sfruttare al massimo le opportunità offerte dalla legislazione premiale *nei confronti dei soggetti liberi, o detenuti, disposti a fornire elementi di conoscenza per la ricostruzione del mosaico delle attività delittuose del crimine organizzato*; e, in tale ottica, *per un'assicurazione pronta e totale di ogni forma di protezione prevista dalla legge*. E per rendere davvero efficace e possibile lo strumento del pentitismo, aggiungeva, in un suo intervento dinanzi alla Commissione parlamentare Antimafia, nell'ottobre del 1992, che *l'opera di protezione deve risultare effettiva e costante e posso assicurare alla Commissione che effettiva e costante è quest'opera da parte degli organi del Dipartimento*<sup>91</sup>.

Nella conferenza stampa tenutasi al Viminale dopo la cattura di RIINA, Il Ministro MANCINO definirà *rilevantissima* la funzione dei pentiti, i quali *hanno frantumato un fronte, e lo hanno poi sgretolato*<sup>92</sup>.

---

<sup>91</sup> Cfr. intervento di Nicola Mancino dinanzi alla Commissione parlamentare Antimafia nella seduta di giovedì 8 ottobre 1992, pag. 43. Ivi, si annovera la massima incentivazione di ogni forma di collaborazione con la giustizia, nel quadro della legislazione premiale, e quindi nel rigoroso rispetto della Legge, come uno dei dieci obiettivi prioritari dell'azione di governo e del suo Ministero nelle strategie di lotta alla mafia.

<sup>92</sup> Cfr. articolo a firma di Carlo FUSI, pubblicato sul Messaggero del 16 gennaio 1993, dal titolo: "MANCINO avverte: <<Non bisogna abbassare la guardia>>, Per il ministro dell'Interno è stato un colpo straordinario alla Cupola ma la mafia non è sconfitta".

Ma al contempo, negli indirizzi programmatici enunciati dallo stesso MANCINO già nei mesi di settembre e ottobre del '92 e tradottisi in concrete direttrici d'azione degli apparati facenti capo al Viminale, il pentitismo è uno strumento da usare in combinazione sinergica con altri strumenti e metodiche di contrasto al fenomeno mafioso, tra cui egli segnala lo sfruttamento crescente delle opportunità offerte proprio dalla legge 356/92 (che aveva convertito con modifiche il decreto 8 giugno 1992, n. 306) per un ricorso sempre più massiccio ai “colloqui investigativi” con detenuti e internati e alle intercettazioni sia “investigative” che “preventive”<sup>93</sup>. E si dà altresì per attuata con successo, d'intesa con il ministro di grazia e giustizia, *la scelta di restringere al minimo lo spazio di raccordo tra mafiosi ed ambienti di provenienza, e di evitare la paradossale ma concreta possibilità che gli stabilimenti penitenziari divenissero centri direzionali del crimine, mediante il concentramento degli elementi di spicco e di maggiore pericolosità in carceri di massima sicurezza, dove sono assoggettati a strettissima e permanente vigilanza pur nel rispetto dei principi fondamentali che disciplinano il momento custodiale, nei termini in cui è stato ridisegnato e con le modifiche intervenute nel regime penitenziario.*

Tra le priorità strategiche nella lotta alla mafia il Ministro MANCINO tributa poi particolare rilievo all'intensificazione dell'azione di intelligence: *<<sia quella affidata agli organismi ordinari di polizia collocati sul territorio, sia quella devoluta alle strutture specializzate nelle inchieste sul crimine organizzato, esercitando n forte inserimento ambientale supportato dal lavoro informativo dei servizi di sicurezza, che, in piena coerenza con le prescrizioni di legge, devono svolgere ogni attività finalizzata a tenere al riparo la collettività “da ogni pericolo o forma di eversione dei gruppi criminali organizzati che minacciano le istituzioni o lo sviluppo della civile convivenza”>>.*

---

<sup>93</sup> Cfr. ancora intervento dinanzi alla Commissione Antimafia, nella seduta dell'8.10.1992: *<<Questo è un punto sul quale vi è un giudizio fortemente positivo del ministro dell'interno, perché ha consentito, consente e credo consentirà un ulteriore contributo in termini di collaborazione e di intercettazione di alcuni colloqui che hanno consentito la cattura di molti latitanti>>.*

A quest'ultimo riguardo più volte il Ministro è intervenuto (nell'ambito di audizioni presso la Commissione parlamentare Antimafia o presso il Comitato di controllo sui servizi) per rispondere a critiche serrate sui rischi di uno sviamento degli apparati di intelligence, ovvero dei servizi segreti, dai loro compiti d'istituto per effetto di un loro impiego a supporto delle attività investigative in materia di criminalità organizzata. E ha richiamato, così rimarcando ancora una volta la continuità d'azione rispetto al governo precedente (cioè quello presieduto da Giulio ANDREOTTI) la copertura normativa offerta dalla legge n. 410/91, istitutiva della D.I.A., che ha espressamente attribuito poteri informativi sia al SISMI che al SISDE, *prendendo atto di una inclinazione legittima dei due servizi a interessarsi anche di malavita organizzata, quindi di mafia, di camorra e di 'ndrangheta all'interno del nostro territorio e nelle relazioni internazionali*<sup>94</sup>.

Del resto, nell'offensiva della criminalità organizzata contro lo Stato potevano leggersi, a giudizio del Ministro MANCINO, connotati *di tipo terroristico*, anche se ciò non autorizzava a far considerare quelle criminali come organizzazioni di natura politica. E tuttavia, *<<queste organizzazioni possono colludere con la politica, stabilire raccordi, rapporti>>*; e lo strumento dello scioglimento dei consigli comunali (per infiltrazioni mafiose), andava proprio *<<nella direzione di colpire il timore creato dall'organizzazione mafiosa o l'intimidazione che essa esercita o una sorta di collusione con alcune parti delle amministrazioni (non dico tutte)>>*.

---

<sup>94</sup> Cfr. ancora MANCINO, nella seduta del 15 gennaio 1993 dinanzi alla Commissione Antimafia. Ivi, il Ministro ribadisce che *<<il legislatore ha preso atto e ha registrato che vi è un minor rischio sul versante del terrorismo e un maggiore rischio su quello della sicurezza dello Stato. Sottolineo questo concetto perché vi è una buona corrente di pensiero, alla quale on mi iscrivo interamente, ma alla quale mi sento di partecipare in qualche misura, secondo la quale l'offensiva portata avanti dalla criminalità organizzata ha talvolta risvolti che riguardano l'assetto complessivo del sistema politico; più debole è quest'ultimo, maggiori possibilità di controllo del territorio può essere esercitato dalla malavita organizzata; quanto più debole è lo Stato, tanto più forte è la criminalità>>*. E così prosegue: *<<Vi sono certamente problemi di sicurezza dello Stato e se uno pensa ai modi in cui si sono verificati delitti eccellenti, ultimi quelli che hanno provocato la morte del giudice FALCONE, del giudice BORSELLINO e degli uomini delle rispettive scorte, si può affermare con verosimiglianza che una qualche azione, se non terroristica, almeno di tipo terroristico, viene portata avanti nell'offensiva della criminalità organizzata contro lo Stato.>>*.

Nell'istituzione della D.I.A. era stata quindi recepita una naturale evoluzione delle finalità di impiego degli apparati di intelligence, facendo salva la pluralità degli ordinamenti delle diverse forze di polizia: <<*siamo quindi oggi in presenza di un'attività investigativa portata avanti dal SISMI, dal SISDE, dalla DIA, dalla Polizia di Stato, dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza*>>. E ciò poneva più che mai il problema di un loro coordinamento.

Ma particolarmente significativi furono i primi passi del nuovo inquilino del Viminale, a cominciare dalla battaglia parlamentare per la conversione del decreto che, insieme a MARTELLI, era stato fortemente voluto dal suo predecessore.

Ora, se è vero, come racconta lo stesso MARTELLI, che MANCINO lo pregò di seguire lui le prime sedute parlamentari – successive all'insediamento del Governo AMATO – dedicate al dibattito sulla conversione del d.l. 306/92, in quanto ne era stato uno dei principali artefici e conosceva le materie trattate molto meglio di lui, è anche vero che, sempre MARTELLI ha aggiunto di essersi poi trovato il collega MANCINO al proprio fianco nei momenti topici di quella battaglia parlamentare e di non avere mai nutrito il minimo dubbio che fosse determinato quanto lui, e insieme a tutto il Governo, a conseguire l'obiettivo della conversione in legge del provvedimento che contemplava un così incisivo pacchetto di misure organizzative e modifiche normative a supporto della lotta alla criminalità mafiosa.

E in effetti gli atti parlamentari ci dicono che fu MANCINO, in occasione della seduta al Senato del 23 luglio ad illustrare, per la parte di sua competenza, il provvedimento in discussione, nelle battute conclusive del primo dei due passaggi al Senato, riservando al contestuale intervento del Ministro MARTELLI di illustrare le modifiche al codice di procedura penale: e ciò dopo che appena due giorni prima, all'indomani della strage di via D'Amelio, era stato presentato un maxi emendamento, di iniziativa governativa, sul quale verrà apposta la fiducia, per sbloccare l'impasse parlamentare e accelerare i tempi dell'iter di conversione.

Quel maxi emendamento, anche nel dichiarato intento di stemperare le tensioni e guadagnare consensi che valessero a scongiurare il rischio che non si facesse in tempo

a convertire il decreto raccoglieva alcune delle critiche che erano state mosse da autorevoli giuristi sotto il profilo di un drastico abbassamento del livello delle garanzie difensive, di un sostanziale affievolimento del diritto alla prova e di uno svuotamento del principio secondo cui la prova si forma al dibattimento e nel contraddittorio delle parti, e circoscriveva l'applicazione di alcune delle norme di maggiore impatto sul sistema processuale alle indagini e ai procedimenti per i reati di criminalità organizzata, secondo il modello del c.d. "doppio binario".

Ma, al contempo, perfezionava i nuovi strumenti già contemplati nella stesura originaria o ne introduceva di nuovi per incrementare l'efficacia dell'azione di contrasto alla criminalità mafiosa, oltre a prevedere nuove fattispecie di reato<sup>95</sup> (inclusa quella di cui all'art. 12 quinquies, comma 2 che sarà poi cancellata da una declaratoria di illegittimità costituzionale perché rovesciava sull'imputato l'onere di provare la provenienza lecita di beni non proporzionati alle capacità reddituali) come quelli di "scambio elettorale politico-mafioso", o il reato di "false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'Autorità Giudiziaria"; e ad anticipare di un anno la prevista soppressione dell'Alto Commissariato per la lotta alla mafia e il trasferimento di tutte le sue competenze alla neo istituita D.I.A..

Ebbene, quel maxi-emendamento portava la firma dello stesso MANCINO, oltre che del Ministro MARTELLI. E nel dibattito al Senato sarà proprio lui, MANCINO, a sottolineare e spiegare l'importanza della scelta operata dal Governo di inscrivere le modifiche più incisive nel solco di un "doppio binario", e di implementare con nuove competenze e soprattutto nuovi e più incisivi poteri di indagine il ruolo della D.I.A.

---

<sup>95</sup> Dalla relazione del senatore PINTO al Senato, seduta del 23 luglio 1992: <<L'emendamento del Governo – così corposo da essere definito maxiemendamento – si è posto sostanzialmente come una riscrittura dell'originario decreto (...) Questa formulazione del decreto legge prevede ora nuove figure, come ad esempio, come ad esempio quella del soggiorno cautelare; istituisce nuove figure di reato; come ad esempio il trasferimento fraudolento o il possesso ingiustificato di valori. Il provvedimento, così come emendato, prevede anche lo svolgimento di intercettazioni cosiddette preventive e ambientali, perquisizioni di edifici e di blocchi di edifici; assicura l'impunità ad ufficiali di polizia giudiziaria nello svolgimento dell'attività di agenti provocatori, in tema di ricettazione di armi, riciclaggio e reimpiego simulato; reintroduce il procedimento direttissimo per i reati concernenti armi ed esplosivi; ampia e rende più incisivi i poteri del procuratore nazionale antimafia e della direzione investigativa antimafia>>.

Così come era stato MANCINO, nel corso di un infuocata seduta tenutasi alla Camera il 20 luglio 1992 a dover rispondere, per il Governo, alle interrogazioni fioccate sui fatti di Palermo e sulle iniziative che il Governo e il Ministro dell'Interno intendevano adottare, e quelle che avevano già adottato per rispondere all'ultimo cruento atto dell'offensiva mafiosa contro lo Stato (come il trasferimento simultaneo e immeditato di decine e decine di detenuti mafiosi nel carcere speciale di Pianosa, e l'aggregazione immediata di ben mille agenti di polizia per il controllo del territorio a Palermo: preludio all'operazione Vespri Siciliani). E toccò a lui fare appello, proprio in quella seduta, al *realismo* e al *senso di responsabilità* della classe politica tutta nel sollecitare l'immediata conversione in legge del decreto all'esame del Parlamento (*<<pur con alcune modifiche sempre che non ne stravolgano l'impianto>>*), poiché *<<abbiamo rispetto doveroso per le discussioni, la ricchezza di argomentazioni, le proposte di emendamenti; non possiamo averne per i distinguo ricercati, per tutte le dispute interminabili, per tutte le posizioni che comunque tolgono al provvedimento l'integrità di strumento per una più puntuale ed efficace lotta alla malavita>>*); come pure difendere l'impianto complessivo del decreto contro l'accusa che esso stravolgesse i principi cardine del nuovo codice di rito, con un conseguente vulnus a garanzie costituzionali irrinunciabili<sup>96</sup>.

E analogo compito sarà assolto dal Ministro MANCINO alla successiva seduta al Senato, il 28 luglio '92, rispondendo ad altre interpellanze parlamentari (anche sulle clamorose manifestazioni della protesta esplosa a Palermo in occasione dei funerali di Paolo BORSELLINO e degli agenti della sua scorta). In tale occasione, egli difenderà con forza la scelta di inviare in Sicilia un contingente di 7.000 uomini dell'Esercito, contro l'accusa di favorire in tal modo un approccio "securitario" al problema di arginare la violenza mafiosa, sostenendo che il Governo non aveva inteso militarizzare

---

<sup>96</sup> Dall'intervento di MANCINO alla seduta cit. del 20 luglio 1992: *<<Lo stesso rapporto (...) tra legalità e garantismo non va considerato astraendoci dalla distorsione infame delle regole di convivenza che è sotto gli occhi di tutti. Una revisione dei margini di permissività della legislazione ordinaria non è un tentato ai principi costituzionali di libertà, ma costituisce ormai la condizione irrinunciabile per la loro stessa persistenza concreta>>*.

la Sicilia, ma semmai “civilizzare” l’esercito (*i militari vanno in Sicilia non per sostituire le forze dell’ordine, ma per collaborare con esse*), collocandolo per tutte le operazioni di intervento e di supporto alle forze dell’ordine alle dipendenze del prefetto, nel solco peraltro di leggi preesistenti, come la L. 382/1978 che consentiva l’impiego dell’esercito anche al di là dei compiti di difesa dell’integrità del territorio nazionale, quando vi fosse la necessità di difendere le istituzioni minacciate da “un’aggressione di tipo militare”. E rimarcherà – sempre MANCINO – la sintonia di questo intervento con le finalità e lo spirito del decreto all’esame del Parlamento, che erano nel senso di apprestare una risposta efficace alla violenza mafiosa a tutela e non certo contro le libertà civili e le istituzioni democratiche<sup>97</sup>.

Ed ancora sarà il Ministro MANCINO a farsi promotore del più poderoso sforzo organizzativo per ottimizzare, a pochi mesi dal suo insediamento l’efficacia dell’azione di contrasto alla mafia, puntando sul potenziamento della D.I.A., ma non solo.

Suoi i decreti ministeriali che, tra l’ottobre e il dicembre del ’92, metteranno la D.I.A. in condizioni di operare come organismo investigativo, specializzato nelle indagini sulla criminalità mafiosa, e all’altezza dei compiti che la legge istitutiva (che risaliva all’anno prima, ma era rimasta quasi lettera morta) gli assegnava.

In particolare, viene disposto il trasferimento alla D.I.A. con effetto dal 1° gennaio 1993, di tutte le competenze normative prima attribuite all’Alto Commissariato, nonché le attrezzature logistiche il personale in servizio presso il medesimo organismo e persino le sedi immobiliari. Si vara il reclutamento straordinario di nuovo personale da destinare sempre alla D.I.A., la costituzione di sedi distaccate presso vari capoluoghi di provincia (ma anche la costituzione di nuovi centri interprovinciali e di sezioni distaccate della Criminalpol: un nuovo Centro a Trieste; e sezioni distaccate a Messina Caltanissetta, Salerno e Lecce); e si dispone altresì l’assegnazione al nuovo organismo

---

<sup>97</sup> Cfr. ancora dall’intervento del Ministro MANCINO alla seduta al Senato del 28 luglio ’92: <<C’è chi parla di guerra della mafia allo Stato. Si può condividere o meno l’assunto; tuttavia, senza alcuna voglia di discettare (almeno in questo momento), va considerato che certamente l’escalation mafiosa rappresenta un attacco duro e terribile anche alle nostre istituzioni. E’ perciò giusto servirsi anche dell’Esercito, distinguendo tra militari di leva e volontari...>>.

di cospicue aliquote di personale proveniente dai preesistenti servizi di centralizzati di polizia giudiziaria (e quindi il S.C.O. della Polizia di Stato, ma anche il G.I.C.O. della Guardia di Finanza e, naturalmente, il R.O.S. dei Carabinieri)<sup>98</sup>.

Inoltre, con decreto del 23 dicembre 1992, il Ministro MANCINO delegava al direttore della D.I.A. in via permanente il potere di accesso e di accertamento presso banche, istituti di credito pubblici e privati, società fiduciarie, eccetera, con la possibilità di avvalersi degli organi di polizia tributaria; il potere di richiedere al tribunale territorialmente competente l'applicazione di una misura di prevenzione personale nei confronti di indiziati mafiosi; la facoltà di convocare qualsiasi persona; il potere di disporre l'esecuzione delle operazioni dirette ad acquisire elementi di prova in relazione ai reati di ricettazione di armi, riciclaggio e reimpiego simulati; la legittimazione a ricevere le comunicazioni da parte del SISMI e del SISDE, quando riguardino fatti connessi ad attività di tipo mafioso.

Ma lo sforzo ascrivibile al Ministro MANCINO – ed evidentemente allo staff di consiglieri e tecnici anche dell'ufficio legislativo del ministero che lo supportavano, e dei vertici dell'apparato di pubblica sicurezza che faceva capo al Viminale – fu anche quello, sempre nei primi mesi del suo ministero, di implementare i poteri di indagine preventiva e controllo a tutela della legalità a favore tanto del vertice degli apparati di polizia che dei terminali periferici dell'apparato di Governo.

Con separati decreti emessi rispettivamente il 23 e il 28 dicembre 1992, veniva delegata al capo della polizia, con il primo decreto, la competenza a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette ai fini della lotta al riciclaggio, e di richiedere e ricevere dall'autorità giudiziaria informazioni su iniziative di polizia giudiziaria la criminalità di tipo, nonché copia di atti utili alla conoscenza di fatti comunque connessi a delitti di tipo mafioso, e copia delle perizie balistiche espletate in procedimenti penali. Con il

---

<sup>98</sup> La bozza dei provvedimenti citati nel testo venne anticipata dal Ministro MANCINO alla Commissione Antimafia già nella seduta dell'8.10.1992. E il contenuto dei medesimi provvedimenti, poi effettivamente varati, fu illustrato più in dettaglio nella successiva seduta del 15.01.1993.



secondo decreto, ma in via temporanea, la potestà e connessa responsabilità dell'attività della D.I.A., che prima era dell'Alto Commissariato.

Con un terzo decreto, emesso pure il 23 dicembre 1992, veniva invece delegato ai singoli prefetti, su loro specifica richiesta e di volta in volta (cioè per casi concreti), il potere di accesso e accertamento presso la p.a. e gli enti pubblici anche economici con facoltà di richiedere ai competenti organi statali e regionali gli interventi di controllo e sostitutivi previsti dalla legge. E in via permanente veniva delegata sempre ai prefetti la facoltà di richiedere alle imprese partecipanti o aggiudicatrici di gare d'appalto per opere o forniture pubbliche notizie di carattere tecnico, finanziario od organizzativo sulle rispettive attività; nonché la facoltà di richiedere alle stazioni appaltanti di oo.pp. tutta la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione delle gare e ai contratti relativi alle opere realizzate o da eseguire. E analoghi poteri di accertamento erano delegati ai prefetti in ordine all'attività di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici economici, banche e istituti per la raccolta del risparmio o specializzati in attività d'intermediazione finanziaria: con facoltà di richiedere ai funzionari responsabili dei medesimi enti l'effettuazione di ispezioni e verifiche sulle procedure amministrative e sull'esecuzione di appalti di opere e forniture di servizi o sulle concessioni di opere e servizi, nonché sull'erogazione e l'impiego di finanziamenti pubblici, mutui agevolati, contributi comunitari, con la possibilità di procedere direttamente o mediante funzionari ad hoc a ispezioni e controllo di opere e servizi<sup>99</sup>. Insomma, si delinea, nei citati provvedimenti e negli input del Ministro dell'Interno, la predisposizione di un'imponente infrastruttura a supporto delle attività più direttamente rivolte alla repressione del fenomeno della criminalità organizzata, e per prevenire o risanare le sacche diffuse di illegalità in settori che si erano rivelati molto permeabili agli appetiti e alle ingerenze mafiose<sup>100</sup>.

---

<sup>99</sup> Cfr. MANCINO, intervento dinanzi la Commissione parlamentare Antimafia nel corso della seduta del 15 gennaio 1993.

<sup>100</sup> Che poi si trattasse di un'infrastruttura realmente in grado di sviluppare un'efficace azione di ripristino o di controllo della legalità o piuttosto una farraginosa costruzione di cartapesta dipendeva, e molto, dalla volontà, dall'impegno e dalle

Orbene, non è che le modifiche più incisive varate sul piano normativo, così come le misure di carattere organizzativo ed operativo adottate, ed anche i successi sopra segnalati nell'azione di contrasto alla criminalità mafiosa potessero far credere che la battaglia contro la mafia fosse vinta, perché le organizzazioni criminali, Cosa Nostra in testa, erano più che mai attive conservavano pressoché intatta la loro forza e il loro potenziale di violenza e pericolosità sociale, come i tragici avvenimenti del '93 avrebbero confermato.

Né si possono ascrivere quei successi e quelle misure a merito "personale" del Ministro MANCINO. Ma non c'è dubbio che erano tutti segnali di un'inversione di tendenza e della determinazione dello Stato, a partire dall'impegno dei responsabili dell'indirizzo di politica criminale del Governo, a portare avanti senza tentennamenti la lotta alla criminalità mafiosa dimostrando di non limitarsi a subire, ma di essere in grado di passare all'offensiva, e di mettere a segno colpi importanti, che investivano anche la ricchezza accumulata con i proventi delle attività illecite riconducibili ai vari sodalizi mafiosi.

E soprattutto, quel che qui preme rilevare, quei successi e quell'inversione di tendenza, unitamente agli obiettivi individuati come priorità nelle strategie di contrasto al fenomeno mafioso dimostrano, se ve ne fosse bisogno, che il massimo responsabile del Viminale, subentrato a Vincenzo SCOTTI, non gli fu certo da meno nel perseguire la linea della fermezza nella lotta alla mafia.

Insomma, se fosse vero che Calogero MANNINO aveva sponsorizzato la sostituzione di SCOTTI in vista di un ammorbidimento della linea del Governo nella lotta alla mafia, che propiziasse l'avvio di un negoziato con i vertici di Cosa Nostra, allora si dovrebbe concludere che mai calcolo fu più sbagliato. Fin dai suoi primi passi, infatti, il neoministro dell'Interno non perse occasione per deludere chiunque nutrisse simili aspettative.

---

capacità dei soggetti chiamati a farla funzionare, e delle risorse a loro disposizione: e, soprattutto, da un'effettiva e costante attenzione e volontà politica di renderla efficiente. Ma questo è un altro discorso.

Deve piuttosto convenirsi che la realtà dei fatti, depurata da illazioni e congetture deduttive, dimostra l'assoluta inconsistenza dell'ipotesi accusatoria nella parte qui in esame - pur nella formulazione più prudente prospettata dal primo giudice – e le aporie che la inficiano.

### **1.2.3.- Intermezzo sugli effetti della strage di via D'Amelio, e il conseguente mutamento di scenario.**

Naturalmente si può sempre obbiettare, con la forza e la convinzione che s'addicono a un teorema accusatorio, che fu proprio la strage di via D'Amelio a stravolgere gli scenari in atto<sup>101</sup> e i possibili progressi nel tentativo di guadagnare coperture e sostegno politico all'iniziativa di un eventuale negoziato con Cosa Nostra. E fu quell'evento così destabilizzante a fare “sballare” la stessa previsione, da parte di Calogero MANNINO, che il nuovo ministro avrebbe potuto essere un interlocutore più malleabile e disponibile di SCOTTI. Come dire che MANCINO, se non vi fosse stata la strage di via D'Amelio, non si sarebbe votato alla linea della fermezza come invece è certo che fece dopo via D'Amelio (unitamente a tutto il Governo di cui faceva parte).

Ora, come tutti i teoremi, tale obbiezione è incurante dell'esigenza di una verifica probatoria che possa validarne l'assunto a partire dalla validità delle sue premesse. E

---

<sup>101</sup> Vincenzo SCOTTI ha dichiarato più volte che la strage BORSELLINO *cambiò tutto lo scenario*, riferendosi però all'accelerazione impressa da quell'evento all'iter di conversione del d.l. 306/92. In particolare, all'udienza del 20.01.2012, nel processo MORI/OBINU ha dichiarato: <<Io ero convinto, questa era un'opinione personale che avevamo con MARTELLI, condivisa, della estrema difficoltà della conversione del Decreto Legge, e io lasciai il Ministero il 29 di giugno e quindi nel momento in cui c'era la condizione di trapasso ed eravamo agli ultimi giorni di vigenza del Decreto Legge, perché fu poi un'accelerazione in Parlamento della discussione e della conversione del decreto stesso....dopo BORSELLINO, dopo via D'Amelio, insomma, quello cambiò tutto>>. E all'udienza del 29.05.2014 del giudizio di primo grado di questo processo lo ha confermato, ribadendo che <<eravamo convinti che quel decreto non sarebbe stato approvato, che comunque sarebbe stato sottoposto a uno stravolgimento(...)Eravamo convinti che non sarebbero stato approvato, questo è chiaro, l'ho ripetuto in quei giorni più volte, non una volta, perché c'erano... Quando si solleva una questione di incostituzionalità si fa una pregiudiziale che impedisce poi di entrare nel merito e di potere andare avanti, si è costretti a dover cambiare se io vi dico che quella è una formulazione che incontra una pregiudiziale di incostituzionalità>>.

in questo caso la premessa, del tutto ipotetica, è che MANCINO fosse, potenzialmente, un interlocutore più disponibile di Vincenzo SCOTTI a prendere in considerazione una strategia del dialogo, invece che della guerra totale a Cosa Nostra; mentre il dato certo è che, come Ministro dell'Interno e per quanto di competenza del suo Dicastero, la guerra a Cosa Nostra la fece davvero.

Ma in ogni caso, la conclusione che se ne dovrebbe ricavare è ancora più esiziale per l'ipotesi accusatoria.

Se è vero che dopo via D'Amelio erano venute meno le condizioni politiche minime necessarie per rendere praticabile, in quell'estate del '92, il percorso di una trattativa dello Stato con Cosa Nostra; e se non si poteva più sperare di ricevere il necessario sostegno politico ad una simile iniziativa, come si spiega che essa abbia preso concretamente corpo, o comunque si sia sviluppata ulteriormente proprio dopo quel tragico evento?

Non v'è traccia di canali politici sotterranei attraverso cui, in contrasto con prese di posizioni ufficiali e iniziative concrete del Governo in carica, la trattativa potesse ciò nondimeno progredire. O meglio, canali alternativi erano stati ipotizzati dalla pubblica accusa, con riferimento alla figura e al ruolo di Marcello DELL'UTRI, e sullo sfondo, alla disponibilità di Silvio BERLUSCONI a stringere o ad avallare patti politico-elettorali con Cosa Nostra in vista di una sua discesa nell'agone politico; ma l'esito del giudizio di primo grado ha spazzato via quell'ipotesi ricostruttiva in quanto priva del necessario supporto probatorio; e la stessa sentenza qui appellata – ma non dal pubblico ministero per ciò che concerne l'assoluzione di Marcello DELL'UTRI dall'imputazione nei suoi confronti per i fatti a lui contestati come commessi prima del '94 – ne dà ampiamente conto.

Sicché non è il caso di ritornarvi.

Ed allora, si dovrebbe concludere che se, ciò nondimeno, l'iniziativa dei carabinieri si sviluppò con immutati impegno e convinzione, le finalità non potevano essere quelle ipotizzate dall'accusa, o non erano più quelle che, in ipotesi, avevano determinato e motivato quell'iniziativa nella sua fase iniziale.

#### **1.2.4.- Valutazioni conclusive sulla testimonianza di Sandra AMURRI.**

Ma torniamo a MANNINO. Perché resta da spiegare quale lettura possa darsi della testimonianza di Sandra AMURRI, una volta confermato il pieno apprezzamento già espresso dal giudice di prime cure per la sua attendibilità. Ovvero, se sia possibile accedere a una lettura delle preoccupazioni che furono espresse da Calogero MANNINO al collega GARGANI nel colloquio fortuitamente captato dalla giornalista del “Fatto” diversa da quella sposata anche dal primo giudice di questo processo.

Ebbene, a parere di questa Corte una lettura diversa è possibile ed è assolutamente plausibile se solo si abbia cura di contestualizzare l’episodio.

Ed invero, in quel dicembre del 2011, la preoccupazione di Calogero MANNINO di finire – e non solo lui, ma con lui l’intero gruppo dirigente della DC: o almeno gli esponenti politici cui faceva capo, all’epoca della formazione del Governo presieduto da Giuliano AMATO, la corrente di sinistra di quello che era stato anche il suo partito – nel tritacarne giudiziario dell’indagine Trattativa non era così peregrina da doverla necessariamente elevare a sospetto: se si tiene conto che il colloquio con GARGANO si colloca in un momento in cui l’indagine predetta era alla vigilia di una possibile svolta.

MANNINO sapeva che DE MITA avrebbe dovuto presentarsi dianzi alla Procura di Palermo per essere sentito dai P.M. che stavano indagando sull’ipotesi della Trattativa Stato-mafia, e in merito alla vicenda della mancata conferma di Vincenzo SCOTTI: vicenda sulla quale lo stesso SCOTTI aveva già reso dichiarazioni e più volte e in varie sedi aveva espresso le proprie convinzioni e i propri sospetti (quello per esempio di non essere gradito a molti colleghi del suo stesso partito, in particolare per il vigore con cui aveva patrocinato certe misure di contrasto alla criminalità organizzata, come lo scioglimento di numerose amministrazioni comunali per infiltrazioni mafiose); ed erano altresì note, per il risalto mediatico che avevano avuto, anche le propalazioni di Massimo CIANCIMINO.

D'altra parte, MANNINO era reduce da 15 anni di processi in cui aveva dovuto difendersi dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, e da altre imputazioni per corruzione aggravata in relazione a vicende di appalti o di finanziamenti di opere pubbliche (di cui avrebbero beneficiato anche imprese mafiose o imprenditori collusi o contigui a Cosa Nostra).

Ora, vero è che Massimo CIANCIMINO non aveva formulato alcuna accusa nei riguardi di MANNINO. Ma se i magistrati di Palermo davano credito – come sembrava che stesse accadendo in quel momento storico - alle propalazioni di una fonte così inaffidabile (perché dalle sprezzanti parole che l'AMURRI, in ciò confermata da GARGANI, attribuisce a MANNINO traspare la sua certezza che si trattasse di un bugiardo conclamato) sull'esistenza di una trattativa tra la mafia e lo Stato o singoli esponenti del mondo della politica e delle istituzioni; e se, come poteva ricavarsi dalle pur frammentarie notizie circolate, la vicenda della sostituzione di SCOTTI nella carica di Ministro dell'Interno veniva attenzionata come possibile tassello di un costrutto accusatorio ancora in fieri ma che già sembrava assumere le fattezze di un teorema, allora era concreto in effetti il rischio che non soltanto MANNINO, ma l'intero gruppo dirigente democristiano dell'epoca (quello del '92), ovvero coloro che avevano promosso e dato impulso alle manovre e agli accordi sfociati nell'avvicendamento di SCOTTI con MANCINO, e in particolare i vertici di quella corrente democristiana di cui facevano parte MANNINO, ma anche DE MITA e GARAGANI, oltre allo stesso MANCINO (da qui la declinazione al plurale del timore di MANNINO), si abbattesse qualcosa di simile ad una bufera giudiziaria.

Perciò era importante che non vi fossero crepe o discrasie nelle spiegazioni che ciascuno di loro aveva dato o sarebbe stato chiamato a dare agli inquirenti su quella vicenda.

E nessuno meglio e più di DE MITA, che sapeva tutti di loro, delle loro mosse dei loro disegni delle loro intenzioni, avrebbe potuto offrire agli inquirenti una ricostruzione che, senza smentire la versione ufficiale già riportata dalle cronache dell'epoca, li tenesse tutti indenni dal sospetto di essere coinvolti in occulte trame o indicibili disegni.

Sotto questo profilo, anche svelare che vi fosse in partenza il disegno di far fuori politicamente SCOTTI, sia pure solo per dare corso ad ambizioni personali o per fare quadrare gli equilibri tra le correnti; o che i dirigenti della corrente della sinistra democristiana avessero approfittato dell'irrigidimento di SCOTTI nel rifiutarsi di sottostare alla regola dell'incompatibilità per trarne il maggior vantaggio nell'interesse della propria corrente, avrebbe potuto rinfocolare i sospetti degli inquirenti sulle vere finalità di quella manovra politica.

Si conferma dunque che neppure la testimonianza di Sandra AMURRI offre un riscontro, sia pure indiretto, all'ipotesi che l'iniziativa dei carabinieri di contattare Vito CIANCIMINO avesse tratto origine da un preciso input di Calogero MANNINO.

### **1.3.- La triangolazione di contatti e incontri tra MANNINO e il Generale SUBRANNI, e tra MANNINO e Bruno CONTRADA, nonché dello stesso CONTRADA con MANNINO e SUBRANNI insieme.**

S'è visto come l'attribuzione a Calogero MANNINO di un ruolo decisivo, ancorché derubricato a mero antecedente fattuale, per avere deliberatamente innescato l'iniziativa intrapresa dai carabinieri del R.O.S. attraverso i contatti con Vito CIANCIMINO resta un tassello fondamentale della ricostruzione sposata dal giudice di prime cure, per le sue ricadute sull'elemento soggettivo del reato per cui si procede. Ma il primo pilastro su cui poggiava questo tassello si è rivelato assolutamente inconsistente.

Altro caposaldo di tale ricostruzione, su cui ha insistito il P.G. nella sua requisitoria finale, è la triangolazione di contatti, incontri e riunioni che si sarebbero susseguiti tra MANNINO, SUBRANNI e CONTRADA contestualmente ai contatti instaurati da MORI e DE DONNO con Vito CIANCIMINO. Sarebbe stato infatti la triangolazione predetta a offrire l'occasione e la sede, nonché il momento, anzi i diversi momenti in cui prese corpo l'incarico che poi SUBRANNI avrebbe girato ai suoi sottoposti. E

soprattutto quella triangolazione offrirebbe la prova logica che quella sollecitazione vi fu, anche se, come ammette la sentenza impugnata, non si è in grado di dire come, in che termini, e in quali circostanze concrete, sia stata veicolata al Generale SUBRANNI e da questi agli Ufficiali alle sue dirette dipendenze.

Il primo giudice non insiste più di tanto sul tema delle presunte triangolazioni, desumendo anche da altre fonti di prova la certezza che MANNINO abbia incontrato anche privatamente SUBRANNI per parargli delle minacce ricevute, ricevendone a sua volta informazioni su progetti di attentati ai suoi danni e consigli sul da farsi. Lo proverebbero la testimonianza e i reperti scritti del giornalista Antonio PADELLARO, all'epoca vicedirettore del settimanale L'Espresso, che annotò scrupolosamente e quasi in tempo reale i passaggi salienti della mancata intervista, cioè delle rivelazioni "confidenziali" che off records il MANNINO gli fece l'8 luglio 1992 (a condizione che non pubblicasse l'intervista né gli attribuisse le affermazioni e gli apprezzamenti esternati in occasione di quel colloquio che doveva rimanere strettamente confidenziale).

Lo proverebbe la Nota a firma del Generale SUBRANNI datata 19 luglio, che indica l'on. MANNINO tra le personalità a rischio di possibili e imminenti attentati mafiosi, in quanto non potrebbe l'informazione acquisita dai carabinieri risalire alle rivelazioni fatte dal confidente del M.llo LOMBARDO, in occasione della visita che lo stesso sottufficiale gli fece insieme al Capitano SINICO al carcere di Fossambrone (E ciò in quanto lo stesso SINICO ha dichiarato che all'esito del colloquio con la sua fonte, il M.llo LOMBARDO fece solo il nome del dott. BORSELLINO come possibile bersaglio di un attentato che si assumeva essere in itinere. Tant'è che lo stesso SINICO si precipitò ad informarne il procuratore, il giorno dopo a Palermo).

Lo proverebbe altresì la circostanza che già nel mese di marzo i comandi delle forze di polizia, compresa l'Arma, e i vertici degli apparati investigativi erano stati allertati da due allarmanti note a firma del Capo della Polizia e del Ministro dell'Interno che segnalavano il rischio concreto di attentati eclatanti, e annoverava il Ministro MANNINO insieme ad altri esponenti politici di rilievo tra i probabili bersagli dei



segnalati attentati. E se si considera che il Generale SUBRANNI conosceva da tempo personalmente il Ministro MANNINO e in precedenza lo aveva incontrato più volte (come s'evince dalle dichiarazioni del Generale TAVORMINA, anche non volendo considerare, per non avere trovato ingresso in questa sede i relativi verbali di prova dichiarativa, le ammissioni fatte dallo stesso SUBRANNI in altre sedi processuali, come il procedimento a carico di Calogero MANNINO per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa), non ci vuole molto a inferirne che lo stesso SUBRANNI *debba* avere parlato con il diretto interessato di quei pericoli per la sua incolumità dei quali cui aveva appreso attraverso canali interni agli apparati di polizia.

E lo proverebbe infine la testimonianza del generale TAVORMINA, che, sia pure tra tante riserve e residue reticenze ha finito per ammettere di avere lui stesso parlato con MANNINO delle minacce che aveva ricevuto, e di averne parlato anche con SUBRANNI, che a sua volta avrebbe incontrato MANNINO sullo stesso tema e si sarebbe fatto carico, come R.O.S., del problema della sua sicurezza.

Ciò posto, a parere del primo giudice, «non è certo dubitabile che il Gen. Subranni, incontrando a più riprese l'On. Mannino anche privatamente, non avesse già avuto modo di parlare col predetto del pericolo, che, secondo l'opinione delle più alte Autorità addette alla sicurezza del Paese, incombeva sullo stesso.

Semmai, va evidenziato che appare certamente anomalo che l'On. Mannino, consapevole dell'elevato pericolo personale che correva, non si sia rivolto, innanzitutto, a funzionari della Polizia di Stato cui ufficialmente era affidata la sua tutela (...) ed, addirittura, abbia, ad un certo momento, dopo la strage di Capaci, rinunciato alla scorta...».

Per la verità i fatti danno torto a quest'ultima ricostruzione, o, almeno, sfumano di molto l'anomalia che il primo giudice ha ritenuto di potervi cogliere.

La scorta a MANNINO, infatti, non fu revocata, anzi, secondo quanto recitava il comunicato emesso dal Ministero dell'interno e citato dallo stesso SCOTTI nel rievocare l'articolo pubblicato su la Gazzetta del Mezzogiorno del 1° giugno 1992 che riportava la notizia che MANNINO intendeva rinunciare alla scorta, tale servizio venne

rafforzato (o comunque il Ministro MANNINO fu invitato ad accettare che venisse rafforzato)<sup>102</sup>.

Quanto alla dichiarazione dello stesso MANNINO di voler rinunciare alla scorta, essa non era sintomatica di indifferenza al pericolo di attentati alla sua persona – già segnalato con le richiamate note del Capo della Polizia e del Ministro SCOTTI – ma neppure di una sua recondita intenzione di cercare vie traverse, e più efficaci di quelle ufficiali. L'annuncio, lungi da costituire una manifestazione di spavalderia, poteva essere letto anche come una provocazione, volta a richiamare l'attenzione anche sul suo caso e sull'insufficienza dei mezzi apprestati per la tutela delle personalità a rischio; o più semplicemente era frutto dell'amara constatazione di quanto fosse inadeguata al livello di effettivo pericolo la tutela che poteva essergli assicurata dalla Polizia di Stato, alla luce di quanto confessatogli dallo stesso questore di Palermo e delle polemiche che proprio in quei giorni, e a seguito del clamore suscitato sul tema anche dalla strage di Capaci, infuriavano sull'insufficienza di uomini e mezzi impegnati nella lotta alla criminalità organizzata e nei servizi di protezione.

Stando infatti alle confidenze fatte ad Antonio PADELLARO, il MANNINO aveva parlato del problema con il questore – e dunque non risponde a verità che egli non si fosse rivolto alle autorità competenti a provvedere alla sua tutela -, ma questi aveva candidamente riconosciuto di non avere né il personale né i mezzi che sarebbero stati necessari per assicurargli un'adeguata protezione. E soprattutto lamentò che le forze di polizia non avessero il bagaglio minimo di conoscenze utili a fronteggiare il pericolo proveniente dalle organizzazioni mafiose.

---

<sup>102</sup> L'articolo citato è tra gli altri versati in atti. Si v. anche pag. 50 del verbale di trascrizione dell'udienza del 29.05.2014, deposizione di Vincenzo SCOTTI al dibattimento di primo grado. Ivi, il teste cita dalla Rassegna stampa ufficiale del Ministero degli Interni: <<Scotti respinge, il Ministro Mannino si tenga la scorta. No, il Ministro non potrà fare a meno della scorta, la richiesta di revoca dei Servizi di >Protezione, avanzata dal Ministro Calogero Mannino, è stata ritenuta inaccettabile da parte del Ministero dell'Interno. Lo ha reso noto un comunicato dello stesso Ministero nel quale si informa inoltre che l'Onorevole Mannino è stato invitato ad accettare ulteriormente le misure di sicurezza disposte nei suoi riguardi. La notizia della richiesta di rinuncia da parte del Ministro Mannino al servizio di scorta era stata comunicata venerdì dai rappresentanti dei Sindacati di Polizia durante una conferenza stampa che si è svolta a Palermo per sottolineare i problemi inerenti alla carenza di mezzi e uomini nella lotta alla criminalità organizzata....>>.

Inoltre, lo stesso MANNINO, sempre a dire del giornalista PADELLARO, appariva sinceramente preoccupato per la sorte dei ragazzi che gli facevano da scorta, e non voleva che per causa sua succedesse loro qualcosa di grave (*Lui era preoccupato per la sua scorta, mi disse, mi parlò molto bene di questi ragazzi che lo seguivano e mi disse: io vorrei evitare che se mi dovesse succedere qualcosa, fossero coinvolti essi stessi*)<sup>103</sup>.

La sentenza eleva a sospetto pure la circostanza che delle minacce ricevute il Ministro MANNINO avesse parlato, *anche privatamente*, con il Generale SUBRANNI, o comunque con i carabinieri e non ne avesse parlato invece con il Ministro dell'Interno, che peraltro era suo collega di partito [«Non risulta, invece, che il Mannino avesse riferito di avere ricevuto le predette minacce e pressioni direttamente al Ministro dell'Interno, tanto da raccontare al Padellaro che, appunto, il Ministro dell'Interno in carica sino a pochi giorni prima, l'On. Scotti, non lo aveva mai contattato, dopo l'omicidio Lima, neppure con una telefonata (“Sono rimasto solo. Neanche una telefonata di Scotti”)>>].

Anche su questo punto la lettura delle risultanze processuali proposta dal primo giudice è assai opinabile perché dalla testimonianza di Antonio PADELLARO sembrerebbe piuttosto evincersi che MANNINO si dolesse del silenzio di SCOTTI, cioè del fatto che, pur essendo il Ministro dell'Interno “uscente” perfettamente al corrente della sua situazione, sotto il profilo del pericolo concreto e attuale pendente sulla sua incolumità (perché era il Ministro in carica quando era stata diramata la Nota del R.O.S. e perché erano stato, tre mesi prima, lo stesso SCOTTI e il Capo della Polizia PARISI a indicare MANNINO tra le personalità a rischio di attentato; per non parlare del comunicato che ribadiva la necessità del servizio di scorta per MANNINO), non gli avesse fatto neppure una telefonata per manifestargli la sua vicinanza e la sua solidarietà.

E se l'iniziativa di contattare Vito CIANCIMINO – con tutto quel che ne seguì – fu intrapresa dai carabinieri su invito od ordine del Generale SUBRANNI e a seguito delle

---

<sup>103</sup> A riprova dell'impressione di estrema sincerità della preoccupazione espressa dal MANNINO per i ragazzi della scorta, il teste PADELLARO ha così chiosato le parole profferite dall'ex Ministro: «Evidentemente il ricordo di quello che era successo a Capaci era freschissimo e quindi lui si faceva carico anche di questa responsabilità»>>.

sollecitazioni rivoltegli dal MANNINO, tali sollecitazioni risalirebbero all'epoca in cui era ancora SCOTTI il Ministro in carica. In altri termini, non si potrebbe addebitare a MANNINO, o elevare a sospetto il suo comportamento, per non essersi rivolto a Nicola MANCINO, che sarà nominato Ministro dell'Interno solo il 28 giugno, quando l'iniziativa in questione era già avviata.

In ogni caso, nella valutazione del giudice di prime cure, il dato che conta è che MANNINO non si rivolse a chi aveva la competenza per provvedere alla sua protezione (magari perché riteneva le forze di polizia incapaci di assicurarla), e preferì investire del problema il Generale SUBRANNI, suo conterraneo, e al quale era legato da un rapporto di risalente conoscenza.

Ma il Generale SUBRANNI, allora a capo del R.O.S., non aveva alcuna competenza per adottare concrete e specifiche misure dirette a preservare l'on. Mannino da eventuali attentati; né risulta che si sia adoperato, direttamente e quale Comandante del R.O.S., o indirettamente, e cioè intervenendo su coloro che avevano quelle competenze, per migliorare o rafforzare le misure di protezione per l'on. Mannino: «Costituisce, allora, logica ed inevitabile conclusione che l'intendimento dell'On. Mannino allorché ebbe a rivolgersi al Gen. Subranni non fosse quello di ottenere un miglioramento o rafforzamento delle misure di protezione (che, d'altra parte, come detto, nel suo pensiero, non lo avrebbero comunque "salvato"), ma quello diverso di attivare un canale che, per via info-investigativa, potesse, sì, acquisire più dettagliate notizie sugli intendimenti e sui movimenti di "cosa nostra", ma, inevitabilmente, perché altrimenti non avrebbe addirittura del tutto rinunciato alle misure di protezione assicurategli dalla Polizia di Stato, anche operare affinché il corso degli eventi per lui sfavorevole potesse essere in qualche modo mutato».

L'esame delle fonti compulsate porterebbe quindi, sempre a parere del primo giudice, alla conclusione che il Ministro MANNINO, consapevole che Cosa Nostra volesse fargli pagare di non essersi adoperato per assicurare il buon esito del maxi processo (poco importa se per non averlo voluto fare o per non esserne stato capace), fece molto di più che non limitarsi a investire i carabinieri della problematica relativa alla sua

sicurezza, messa a repentaglio dalle minacce mafiose. Egli tracciò per così dire ai carabinieri l'unica possibile exit strategy.

Ma il passaggio che segue della motivazione della sentenza impugnata dimostra quanto sia fondata, piuttosto, l'obiezione difensiva secondo cui la Corte d'Assise di primo grado ha dovuto compiere una vera e propria torsione logica, con inevitabili forzature, per colmare la distanza che separa le conclusioni cui è pervenuta dalle risultanze che possono dirsi acquisite con la dovuta certezza:

«non è dato sapere come sia stata recepita ed attuata da Subranni quella più o meno esplicita sollecitazione del Mannino, anche perché nel frattempo veniva lanciato da “cosa nostra” un altro segnale che più direttamente toccava il R.O.S. e, personalmente, lo stesso Subranni, l'omicidio del M.llo Guazzelli di cui di seguito si dirà meglio, ma è un dato di fatto incontestato che, dopo la strage di Capaci, tra la fine di maggio e l'inizio di giugno 1992, un ufficiale del R.O.S., l'odierno imputato De Donno, autorizzato – *rectius*, sollecitato dai suoi superiori Subranni e Mori – contatta Vito Ciancimino ed inizia a porre le basi di quel discorso che bene può racchiudersi in quella frase che, poi, ad un certo punto (.....), sarebbe stata rivolta dal Col. Mori a Vito Ciancimino: “*Ma signor Ciancimino, ma cos'è questa storia qua? Ormai c'è muro, contromuro. Da una parte c'è Cosa Nostra, dall'altra parte c'è lo Stato? Ma non si può parlare con questa gente?* (v. sentenza Corte di Assise di Firenze del 6 giugno 1998 e trascrizione dell'udienza del 24 gennaio 1998)».

Si definisce dunque la *sollecitazione* del MANNINO come *più o meno esplicita*, e quindi non tale da dover essere certamente intesa nel suo significato; e si dà atto che non v'è prova di come sia stata formulata, e soprattutto di come sia stata recepita dall'alto ufficiale cui era rivolta; come non v'è prova di come poi lo stesso ufficiale, cioè SUBRANNI, vi abbia dato corso.

Alla Corte di primo grado basta infatti la constatazione che *l'approccio* di MORI e DE DONNO nel coltivare i contatti con CIANCIMINO, al di là di quelle che potevano essere le loro reali intenzioni, fosse *del tutto coerente* con il proposito di MANNINO, ancorché tale proposito a sua volta fosse stato *più o meno chiaramente esplicitato dalla sua condotta fattuale*, poiché quell'approccio si sostanziava nell'invito all'apertura di

un dialogo con i vertici mafiosi, con la sollecitazione ad accantonare quella strategia mafiosa in cui si collocava anche il minacciato attentato a MANNINO:

«Si tratta, come si vede, di un approccio del tutto coerente con l'intendimento più o meno chiaramente esplicitato dal Mannino con la sua condotta fattuale, laddove, al di là delle intenzioni che potevano animare inizialmente il De Donno (ed i suoi superiori Mori e Subranni che, è bene ancora ricordarlo, come detto, avevano ideato e sollecitato quell'iniziativa del sottoposto), non può essere dubbio che l'approccio col Ciancimino nella sua qualità di possibile referente dei vertici mafiosi (perché questa, dichiaratamente, era la ragione di quel contatto all'indomani della strage di Capaci) costituiva un oggettivo invito all'apertura di un possibile dialogo con i vertici medesimi e, quindi, l'accantonamento della strategia mafiosa nell'ambito della quale si collocava anche la possibile uccisione dell'On. Mannino».

Dunque, a parere del primo giudice, vi sarebbe, se non una piena e consapevole sintonia di intenti tra MANNINO e gli Ufficiali del R.O.S., una loro oggettiva convergenza verso l'obiettivo di un accantonamento della strategia stragista, che avrebbe comportato di riflesso un accantonamento anche del progetto di attentato anche nei riguardi dell'On. MANNINO.

Ma a questo punto il ruolo di MANNINO sembra addirittura evaporare. La sentenza sembra non escludere che le intenzioni degli ufficiali del R.O.S. potessero non coincidere o non essere sovrapponibili a quelle dello stesso MANNINO [*al di là delle intenzioni che potevano animare inizialmente il De Donno (ed i suoi superiori Mori e Subranni che, è bene ancora ricordarlo, come detto, avevano ideato e sollecitato quell'iniziativa del sottoposto)*]; ovvero, ammette che potessero essere autonome quanto bastava a giustificare che essi si attivassero a prescindere da una sollecitazione del Ministro.

Così come quando si dice di un intendimento del MANNINO *più o meno chiaramente esplicitato dalla sua condotta fattuale*, sembra ammettersi che l'intendimento del MANNINO, e quindi anche l'input che avrebbe dato ai carabinieri, potesse non essere così esplicito e chiaro, quando egli si rivolse a loro (o meglio, al loro Comandante).

Ma la sentenza si spinge a dire, come si legge nel passo successivo, che non soltanto non v'è prova di come quella sollecitazione (*più o meno esplicita*) del MANNINO sia stata recepita e attuata dal SUBRANNI; ma tutto ciò non *può* essere provato. E tuttavia si deve ritenere che sia accaduto, perché una valutazione logica complessiva dei fatti accertati porta a concludere che le preoccupazioni di MANNINO e le sollecitazioni rivolte ai carabinieri non siano state estranee, ovvero siano state in qualche modo e in qualche misura, insieme ad altre possibili concause di cui non si esclude la possibile incidenza, performanti dell'iniziativa intrapresa dai carabinieri del R.O.S.:

«Ora, come detto, non v'è ovviamente la prova (né si vede come potrebbe essere acquisita se non attraverso il racconto degli imputati, i quali, però, pur dilungandosi in dichiarazioni spontanee, non hanno acconsentito all'esame dibattimentale e, comunque, non avrebbero alcun interesse a confermare la circostanza) che Subranni, comprendendo il senso degli approcci da parte dell'On. Mannino, abbia incaricato i suoi subalterni di avviare quel tentativo di contatto con i vertici dell'associazione mafiosa nell'interesse (anche) del suo diretto interlocutore, ma indubbiamente, anche se non possono escludersi – ed anzi, appaiono altamente probabili – altre concomitanti causali (oltre alla uccisione del M.llo Guazzelli, non va dimenticato che nel frattempo era sopravvenuta la strage di Capaci con la sua dirompente tragicità), la valutazione logica dei fatti come sopra accertati non può che condurre alla conclusione che anche le preoccupazioni dell'On. Mannino non siano state estranee nella maturazione degli eventi poi definiti come “trattativa Stato-mafia”».

Ancora una volta, insomma, nel ragionamento del primo giudice la (presunta) prova logica - ovvero, *la valutazione logica dei fatti come sopra accertati* - è chiamata a compensare l'assenza di elementi concreti che possano suonare come conferma anche solo indiretta dell'ipotesi ricostruttiva da validare.

Nondimeno, la conclusione che il giudice di prime cure ci rassegna in termini di certezza può essere ricapitolata nei termini che seguono:

MANNINO effettivamente incontrò i carabinieri, e segnatamente il Generale SUBRANNI suo conterraneo cui lo legava un rapporto di risalente conoscenza, per parlare delle minacce di morte che aveva ricevuto e del pericolo da cui si sentiva sovrastato, confidando in un intervento del R.O.S.;

era intendimento di MANNINO, quando si rivolse ai carabinieri per chiedere loro di adoperarsi a tutela della sua incolumità, non già guadagnarsi, per loro tramite, un salvacondotto per sé, e neppure ottenere che essi implementassero le misure di protezione nei suoi confronti (non essendo competenti a farlo), ma spingerli ad esplorare la possibilità di aprire un dialogo con l'organizzazione mafiosa: nella speranza che ciò servisse a far accantonare la strategia stragista e nella convinzione che quello fosse l'unica strada per salvarsi da una morte certa, una volta acclarato che Cosa Nostra lo aveva inserito nella lista dei politici da uccidere, e che le tradizionali tecniche di protezione non sarebbero state sufficienti a salvarlo se Cosa Nostra aveva deciso di ammazzarlo (come la recente strage di Capaci aveva tragicamente dimostrato); tale intendimento si tradusse in una sollecitazione, *più o meno esplicita*, e *più o meno chiaramente esplicitata dalla sua condotta*, ad agire nella direzione predetta; tale sollecitazione in qualche modo e in qualche misura – anche se non v'è prova, né può esservene, di come ciò sia avvenuto – fu recepita da SUBRANNI; a seguito di tale sollecitazione, SUBRANNI ideò, concertandolo con il Generale MORI, suo diretto sottoposto, il disegno di contattare CIANCIMINO, per aprire un canale di dialogo con i vertici dell'organizzazione mafiosa (ciò che in effetti accadde); e poi entrambi sottoposero tale disegno al Capitano DE DONNO, loro sottoposto, che ne curò la concreta esecuzione; non può escludersi però che le intenzioni degli Ufficiali del R.O.S. fossero altre dall'intendimento con il quale MANINO si era rivolto al Generale SUBRANNI, confidando che i carabinieri avrebbero saputo come agire per un più efficace intervento a tutela della sua incolumità; non può escludersi, ed anzi è altamente probabile che sulla decisione dei carabinieri – di contattare CIANCIMINO per avviare un dialogo con i vertici dell'organizzazione mafiosa in vista di una possibile tregua o di un più duraturo accordo di pace (con il ritorno a rapporti di non belligeranza o di pacifica coabitazione con Cosa Nostra) abbiano inciso altre concomitanti causali, quali le preoccupazioni legate all'omicidio GUAZELLI, o, ancor di più, quelle addensatesi a seguito della strage di Capaci, in un



clima in cui appariva evidente come lo Stato fosse in ginocchio sotto i colpi di un'organizzazione mafiosa che aveva dimostrato di essere al culmine della sua potenza.

Non v'è chi non veda come ciascuno dei passaggi del ragionamento sopra riportato sia tutt'altro che immune da censure sotto il profilo dell'assenza di elementi confermativi, o di elementi incontrovertibilmente valutabili come riscontri probanti; o di evidenti difetti di logicità intrinseca allo stesso ragionamento.

E l'ultimo passaggio suona addirittura disarmante perché lascia aperta, almeno in linea teorica, la possibilità di una ricostruzione della genesi dell'iniziativa dei carabinieri del tutto autonoma e svincolata dall'asserito input che essi avrebbero ricevuto da MANNINO. E non è solo una possibilità teorica, perché è proprio quello che sosterranno MORI e DE DONNO, evocando una causale tutt'altro che peregrina o implausibile: essi si determinarono ad agire sotto la spinta anche emotiva dei tragici avvenimenti di Capaci.

Ma, com'è noto, la prova logica, come strumento di accertamento dei fatti, si dissolve se le venga meno il supporto della mancanza di plausibili spiegazioni alternative. E in questo caso il rischio di incorrere nel classico vizio della fallacia dell'affermazione del conseguente è altissimo.

Il primo step di un rigoroso procedimento di verifica probatoria richiederebbe in questo caso di confrontarsi con le risultanze effettivamente acquisite in ordine al fatto che MANNINO e SUBRANNI, nel 1992, e dopo l'omicidio LIMA, si siano incontrati per parlare delle minacce da cui il Ministro era stato attinto; e se gli incontri siano stati anche più d'uno, e siano avvenuti (*anche*) dopo la strage di Capaci, e prima della strage di via D'Amelio: ossia in tempi compatibili con l'ipotesi di una loro connessione causale con l'iniziativa che fu intrapresa da MORI e DE DONNO.

Già sotto questo primo aspetto, il ragionamento del giudice di prime cure è infarcito di presunzioni logiche ed elementi congetturali di dubbia consistenza sul piano probatorio, fatta eccezione per gli elementi (non congetturali, ma) fattuali desumibili dalla testimonianza di Antonio PADELLARO, dalle annotazioni contenute nelle

agende di Bruno CONTRADA e dalle dichiarazioni che il Generale TAVORMINA ha reso in varie sedi processuali, e i cui verbali sono stati versati in atti, sull'accordo delle parti.

### **1.3.1.- La testimonianza del generale TAVORMINA.**

Disponiamo invero del repertorio completo delle dichiarazioni del TAVORMINA<sup>104</sup> sui suoi rapporti con Antonio SUBRANNI e con Calogero MANNINO, e, più specificamente, sul tema degli incontri (con il MANNINO o con il SUBRANNI, o con entrambi) vertenti sul tema delle minacce al Ministro MANNINO, o dei timori che questi ebbe ad esprimere per la sua incolumità (non così per le dichiarazioni rese sui medesimi temi dal Generale SUBRANNI e dal CONTRADA nel procedimento a carico di Calogero MANNINO per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa; e dallo stesso MANNINO in sede di interrogatorio di garanzia nell'ambito del medesimo procedimento: i difensori degli ex ufficiali del R.O.S., odierni imputati, si sono infatti opposti all'acquisizione che nel presente giudizio d'appello era stato chiesto dal P.G.).

Ed è dalle risultanze di quest'ultima fonte di prova dichiarativa, a partire dalla deposizione che il Generale TAVORMINA ha reso nel giudizio di primo grado (udienza 9.01.2015), che occorre prendere le mosse.

Dopo avere diretto la Scuola Allievi Ufficiali di Torino, il Generale Giuseppe TAVORMINA ha comandato la Legione di Torino; nel 1985 a Roma come Capo di Stato maggiore della Divisione PALIDORO; indi, promosso Generale di Brigata, comanda la Brigata di Padova; poi per due anni, fino al 1989, di nuovo a Roma, al Comando Generale dell'Arma, come Capo di Stato Maggiore. Lasciato l'incarico, va a dirigere la Scuola Allievi Ufficiali di Roma; ai primi del 1990, promosso Generale di

---

<sup>104</sup> Cfr. Faldone n. 38 e ivi, "Atti prodotti dal P.M.": dichiarazioni rese dal generale TAVORMINA dinanzi la Commissione parlamentare Antimafia nelle sedute del 16 e 23 marzo 2011; verbale di s.i. rese al P.M. il 22 aprile 2010; verbale deposizione resa il 19.07.2000 davanti alla Seconda Sez. del Tribunale di Palermo nel processo a carico di MANNINO Calogero; verbale della deposizione resa all'udienza dell'8.02.2011 nel processo a carico di MORI e OBINU.

Divisione, va a comandare la Divisione “PODGORA”, ossia la II Divisione Carabinieri dell’Arma Territoriale sino alla fine del 1991, quando assume l’incarico di Direttore generale della costituenda D.I.A.

E’ stato dunque il primo direttore generale della D.I.A., dal gennaio 1992 fino a marzo del ’93, quando andrà a ricoprire l’incarico di segretario del CESIS, fino al “rimpasto” con il cambio dei vertici di tutti gli apparati di sicurezza, conseguente all’insediamento del Governo BERLUSCONI (maggio ’94).

Vanta un rapporto di grande stima con CIAMPI, che prima lo vuole al Ministero del Tesoro; e poi come consigliere del Presidente, sino alla fine del suo settennato.

Originario di Ribera, studia a Sciacca (liceo classico); ma conosce il Ministro MANNINO a Torino, quando dirigeva la Scuola Allievi (1983-1984): un giorno lo chiama il Generale SATERIALE, che comandava la Brigata di Torino e lo invita a casa sua per presentargli un conterraneo di Sciacca, appunto l’on. MANNINO: solo un incontro di presentazione, tra conterranei.

Successivamente, e anche prima di andare a dirigere la D.I.A., gli capitò di incontrare più volte l’on. MANNINO dopo che egli era tornato a Roma con incarico di rilievo e MANNINO, a sua volta, era divenuto Ministro dell’Agricoltura o a capo di qualche altro dicastero. Ammette di avere avuto contatti personali, al di fuori di incontri ufficiali o per finalità istituzionali, in forza proprio della pregressa conoscenza. Se il Ministro lo chiamava per incontrarlo, come è certamente avvenuto, non aveva alcuna remora ad accogliere il suo invito, trattandosi comunque di una personalità di rango istituzionale, sicché lo si poteva considerare, all’epoca, un obbligo e non aveva scuse per sottrarvisi (Insomma, una questione di galateo istituzionale); mentre non è mai accaduto il contrario, perché non ha mai avuto bisogno di incontrarlo per rappresentargli esigenze personali<sup>105</sup>.

---

<sup>105</sup> Cfr. pagg. 11-12, verbale di trascrizione udienza del 9.01.2015: «...Tutte le volte che lui riteneva , non so, di incontrarmi, di vedermi, io certamente non avevo nessun motivo personalmente di andarlo a trovare o di dire che volevo vederlo, perché gli facevo perdere soltanto del tempo e non avevo necessità particolari dal punto di vista personale. Se lui mi diceva, mi telefonava, può venire un attimo perché mi farebbe piacere pigliare un caffè’ con lei ed incontrarmi, è

Nulla sa precisare in ordine all'oggetto di quegli incontri e a eventuali richieste. Deve però ammettere che in ragione degli incarichi ricoperti in quegli anni (tra il 1983-84 e il 1992, quando va a dirigere la DIA) non aveva alcuna "giurisdizione" sul territorio siciliano né aveva titolo per interessarsi a fatti che fossero accaduti al MANNINO in Sicilia.

Peraltro, i carabinieri possono ricoprire la veste di Ufficiali di Polizia Giudiziaria soltanto fino al grado di Colonnello e quindi lui non era più Ufficiale di Polizia Giudiziaria da quando era stato promosso al grado di Generale: una precisazione spontanea, che sembra tradire la consapevolezza che le domande andassero a parare ad un suo eventuale interessamento a vicende giudiziarie del MANNINO.

Conosce SUBRANNI da anni: da quando era Capo di Stato Maggiore dell'Arma e lui – SUBRANNI - andava al Comando generale a trovare un collega (il Generale PISANI, che poi diventò a sua volta capo di Stato Maggiore dell'Arma). Lo ha incontrato più volte, ma non hanno mai avuto rapporti per ragioni di servizio, fino a quando ha prestato servizio nell'Arma. In effetti, quando è andato a dirigere la D.I.A., più volte SUBRANNI, che all'epoca era a capo del R.O.S., è andato a trovarlo, ma non per ragioni operative. Erano incontri che potevano inquadrarsi in quel genere di rapporti "che si intrattengono tra Ufficiali quando ci si è conosciuti in precedenza".

*Sugli incontri tra SUBRANNI e MANNINO.*

E' a conoscenza di incontri personali tra i due, ma ne ricorda uno solo, che risale a quando ebbero notizia di un attentato progettato ai danni dell'On. MANNINO. Allora ebbe modo di parlarne con SUBRANNI, che aveva una sede del ROS già operativa a Palermo, affinché avvisasse l'on. MANNINO del pericolo e comunque attivasse la

---

*chiaro che io non mi sottraevo a questo obbligo, diciamo, perché tale lo potevo considerare all'epoca (...) perché un Ministro mi chiama, a parte che lo conosco personalmente, certo non trovo scuse per dire non posso venire insomma, ecco».*

sede di Palermo (la D.I.A. non aveva le necessarie capacità operative, perché ancora in fase di allestimento).

Precedenti incontri presso la segreteria politica del MANNINO in Roma, via Borgognone: insieme a SUBRANNI lo esclude. Lui invece può esserci andato e deve essere successo a cavallo del suo passaggio alla D.I.A. (o poco prima o poco dopo).

Poi però precisa che in effetti una volta ricorda di essere andato a trovare MANNINO a Roma insieme a SUBRANNI, ma presso una sede diversa da via Borgognone; e fu prima dell'episodio delle minacce al Ministro. Non ricorda però il motivo della visita. Ma forse fu solo perché MANNINO desiderava conoscere SUBRANNI o vice versa e lui li presentò.

Quando gli viene contestato dal p.m. che, testimoniando al processo a carico dell'on. MANNINO (verbale d'udienza dell'8 novembre 1995), il Generale SUBRANNI aveva parlato di più incontri avvenuti presso lo studio di via Borgognone con il MANNINO alla presenza anche del Generale TAVORMINA, questi dice di non averne alcun ricordo, anzi di apprendere solo adesso che SUBRANNI avesse reso quelle dichiarazioni.

Tanto meno ricorda e anzi gli giunge del tutto nuova la circostanza che, secondo quanto dichiarato sempre dal generale SUBRANNI nel processo MANNINO, in occasione di quegli incontri a tre, il MANNINO avrebbe chiesto loro una mano per dimostrare l'infondatezza delle accuse rivoltegli dal pentito SPATOLA: neppure questo nome gli dice niente.

Tornando all'incontro di cui ha un ricordo più preciso, è probabile che sia stato TAVORMINA a sollecitarlo, perché forse MANNINO gli aveva rappresentato le sue preoccupazioni su Palermo e allora TAVORMINA, non avendo una struttura di riferimento in loco cui poterlo indirizzare (per l'aiuto che chiedeva), pensò di rivolgersi a SUBRANNI, chiedendogli di mettersi in contatto con MANNINO (N.d.R.: e qui sembrerebbe alludere al fatto che ne sia seguito un incontro tra SUBRANNI e MANNINO, avendo lui fatto solo da ponte per metterli in contatto).

Cosa gli avesse detto MANNINO, di preciso non lo ricorda; ma è certo che gli aveva espresso tutta la sua preoccupazione per il fatto che evidentemente gli erano arrivate delle notizie, dei *segnali* in virtù dei quali riteneva che potessero esserci rischi personali, soprattutto quando lasciava Roma per tornare a Palermo.

*L'oggetto degli incontri e le minacce a MANNINO.*

E' stato lo stesso TAVORMINA spontaneamente – come se continuando a parlarne, sgorgassero senza bisogno di alcuna sollecitazione ricordi più nitidi e dichiarazioni meno reticenti - a dire che *questi incontri non è che furono numerosi*, il che val quanto dire che comunque furono anche più d'uno; sebbene lui ne ricordi uno in particolare in cui si accorse che MANNINO era piuttosto preoccupato; e ne ricorda altresì un altro, e cioè l'episodio in cui fu lui, TAVORMINA, a preoccuparsi perché alla DIA era arrivata la notizia di un possibile – e imminente – attentato (*perché da Palermo doveva recarsi ad Agrigento per il fine settimana, o qualcosa del genere*): anche se non sa precisare se questo episodio avvenne prima o dopo l'incontro in cui era stato lo stesso MANNINO a esprimergli la sua preoccupazione.

Propende però a ritenere, come in effetti è più plausibile, che la sua preoccupazione alla notizia del possibile attentato fosse acuita proprio dal fatto che era stato messo in preallarme per così dire dall'aver in precedenza raccolto le preoccupazioni esternate da MANNINO. Anzi, è plausibile che siano state proprio quelle esternazioni a indurre TAVORMINA ad attivare ogni possibile fonte per saperne di più: e ciò spiegherebbe come sia giunta alla D.I.A. la notizia di un attentato che veniva dato per imminente o comunque già in fase avanzata di preparazione.

Stabilito l'ordine di successione tra i due episodi, il teste ritiene di potere con buona approssimazione collocare il primo episodio, quello in cui MANNINO ebbe a esternargli le sue preoccupazioni, nei primi mesi del 1992, e comunque in epoca successiva non solo alla conclusione del maxi-processo, ma anche all'omicidio LIMA. Quelle preoccupazioni, infatti, scaturivano da una riflessione, condivisa negli

organismi investigativi dell'epoca e comunque nella D.I.A. che riconduceva la causale dell'omicidio LIMA all'esito del maxi-processo<sup>106</sup>.

Non ricorda se MANNINO ebbe a parlargli di specifici atti di intimidazione (del tipo di quelle di cui diedero notizia i giornali dell'epoca): non può escluderlo né confermarlo. Ma poi conferma quanto aveva dichiarato in precedenza, e precisamente all'udienza del 19 luglio 2000, al processo MANNINO, quando certamente i suoi ricordi erano più freschi: in effetti, il MANNINO gli *“rappresentò delle grosse preoccupazioni. A questo proposito, sentendosi appunto vittima di minacce che venivano indirizzate nei suoi confronti per l'attività politica che svolgeva a livello diciamo di evidenza in quel periodo. Quindi lui attribuiva il fatto di vivere in Sicilia e di esercitare queste sue funzioni politiche e governative a livelli così elevati, attribuiva a tutto questo, va bene, una serie di iniziative a carattere intimidatorio che venivano portate nei suoi confronti e la cosa lo preoccupava”*.

Ma esclude che alla DIA fossero pervenute formali denunce di atti intimidatori; né si premurò di invitare lo stesso MANNINO sporgere formale denuncia. Piuttosto, scelse di rivolgersi a SUBRANNI, contando sulla maggiore efficienza operativa del ROS.

E al riguardo deve convenirsi che neppure SUBRANNI o il ROS furono destinatari di una formale denuncia, né trasmisero alcun rapporto-denuncia all'A.G. (a carico di ignoti). Sicché quella che attraverso gli sforzi combinati dei comandanti di due dei principali servizi centrali di polizia giudiziaria cominciò a tessersi sarebbe stata, nella lettura che ne dà la pubblica accusa, fatta propria per questo aspetto dal primo giudice, una sorta di rete di protezione privata, ma realizzata da apparati dello Stato.

Il Generale TAVORMINA ha detto di non sapere quali iniziative abbia poi intrapreso il ROS; ma se mal non ricorda, la notizia di un possibile e imminente attentato mise i

---

<sup>106</sup> «...posso pensare che il tutto fosse cominciato con queste evenienze, cioè l'omicidio di LIMA, essendo rappresentante politico, naturalmente assumeva una certa qualificazione agli occhi dei politici e agli occhi nostri logicamente di allora facenti parte della DIA già e gli altri ancora dell'Arma. E nello stesso tempo ci fu questo Maxi- processo che consideravamo alla base di questo omicidio (...) alla base dell'eliminazione di LIMA veniva considerato proprio il risultato raggiunto con il Maxi-processo portato avanti da FALCONE e BORSELLINO».

carabinieri nelle condizioni di attivarsi per verificare la notizia che in effetti poi si rivelò infondata, o meglio successivi accertamenti non diedero alcun riscontro. Ha poi confermato che la notizia di un imminente attentato a MANNINO gli giunse quando già era a capo della DIA, nella seconda metà del 1992 e faceva riferimento ad un attentato da commettere lungo il tragitto che il Ministro abitualmente percorreva per recarsi da Palermo ad Agrigento. Parlandone al processo MANNINO, però, in un primo momento aveva fatto risalire l'episodio ad epoca successiva alle stragi di CAPACI e via D'Amelio. Adesso non è più sicuro che quel riferimento temporale sia corretto.

E in effetti, deve convenirsi che già nel corso della deposizione resa al processo MANNINO aveva rettificato la sua prima dichiarazione, precisando di non poter affatto escludere che la notizia di un possibile e imminente attentato a MANNINO fosse pervenuta alla D.I.A. già nel giugno del '92, ossia prima della strage di via D'Amelio<sup>107</sup>. D'altra parte, aveva sbagliato anche nel datare il suo incontro con GUAZZELLI al secondo semestre del 1992, ricordo certamente errato perché GUAZZELLI fu ucciso il 4 aprile.

In sede di riesame, ha poi confermato che gli incontri sollecitati da Mannino sul problema della sua sicurezza personale in relazione ad episodi di minacce ed intimidazione si collocano in un periodo in cui lo stesso MANNINO era Ministro. E questo esclude che siano avvenuti dopo la strage di via D'Amelio (*“Ma verosimilmente si, guardi”*).

E' possibile quindi che la sicurezza che sarà ostentato dallo stesso MANNINO in occasione di un'intervista rilasciata mesi dopo sul Corsera (il 28 maggio 1993),

---

<sup>107</sup> Cfr. pag. 12 del verbale di trascrizione udienza del 19.07.2000, proc. a carico di MANNINO Calogero. E' certo però che, all'epoca cui risale la notizia di quell'attentato, la sede della D.I.A. era già in via Priscilla. E in via Priscilla si gli uffici della D.I.A. s'erano trasferiti dal maggio del '92. E il teste ha detto di non avere ricordo di specifiche minacce al Ministro MANNINO, in quel periodo, oltre all'episodio di cui ha fatto cenno. Mentre ricorda, sempre con riferimento al medesimo periodo, che vi furono analoghe minacce di attentati ai danni di altri uomini politici, come Salvo ANDO'; e non esclude che anche Claudio MARTELLI fosse stato attinto da minacce.



nascesse dall'esito di quegli accertamenti, unito al tempo trascorso dalla notizia di un imminente attentato senza che ne fosse seguito alcun ulteriore atto intimidatorio.

Ma il 19.07.2000, sempre al processo MANNINO aveva dichiarato che la notizia di minacce e di un possibile attentato aveva costretto il ROS ad adottare una serie di iniziative a tutela della personalità minacciata.

Più precisamente, quanto era pervenuta alla D.I.A. la notizia che era in preparazione un attentato ai danni di MANNINO, ne aveva parlato con SUBRANNI perché anche il R.O.S. era stato interessato al problema della tutela del Ministro. E anche SUBRANNI conveniva sul fatto che le minacce dovessero ricollegarsi all'attività politica del MANNINO.

Ammette che delle iniziative intraprese ebbe modo di parlare con il Generale SUBRANNI. Non ricorda però di quali iniziative si sia trattato, sebbene sappia benissimo che tra i compiti d'istituto del ROS non figurano servizi di scorta a magistrati o politici o personalità attinte da minacce; e che il servizio di scorta al Ministro MANNINO era affidato alla Polizia di Stato.

Si può obiettare che sarebbe stato inutile potenziare il servizio di scorta. Ma, a parte che questa era una valutazione da lasciare all'organo competente, ci si deve chiedere piuttosto che cosa il ROS potesse fare, e che cosa MANNINO poteva aspettarsi o chiedere che facesse, di diverso e più efficace rispetto agli strumenti operativi azionabili dalla polizia di Stato.

TAVORMINA al riguardo può solo ribadire che, come DIA, non avevano né gli strumenti né la competenza per portare avanti una qualsiasi iniziativa di protezione del MANNINO; ma non esclude di averne parlato anche con DE GENNARO che, in quanto vice-direttore della DIA, era a capo della struttura operativa. E presume di averne parlato anche a capo della Polizia, il Prefetto PARISI che del resto si raccordava direttamente al Prefetto DE GENNARO; sicché, avendone TAVORMINA parlato con DE GENNARO, il Capo della Polizia ne sarà stato informato a sua volta (Non ricorda i particolari, ma finisce per ammettere di averne parlato con DE GENNARO:

“sicuramente ne era a conoscenza PARISI perché c’era naturalmente un rapporto diretto tra DE GENNARO e PARISI ).

*Sui contatti con il M.llo GUAZZELLI.*

A fatica (in un primo momento dice di avere ricevuto una sua telefonata, ma esclude di averlo mai incontrato) finisce per ammettere che era venuto a trovarlo a Roma, pochi giorni prima di essere ucciso. Il motivo ufficiale era un’indagine che stava conducendo – verosimilmente per la Procura di Agrigento – su alcuni siciliani che si erano trasferiti nella zona di Roma; ma non esclude che in quella circostanza, GUAZZELLI gli abbia parlato anche di fatti illeciti della sua zona d’origine, e cioè Sciacca, con riferimento a minacce e intimidazioni ai danni del MANNINO e a ciò che succedeva in quel di Ribera.

Dalla testimonianza di Riccardo GUAZZELLI si è appreso che di ritorno dalla trasferta romana, ossia un giorno prima di essere ammazzato, suo padre si incontrò con il Ministro MANNINO. E che in occasione di quella trasferta egli aveva incontrato il Generale SUBRANNI (che addirittura aveva esso a sua disposizione l’auto di servizio per andare a prenderlo al suo arrivo in aeroporto) e anche il Colonnello MORI.

Non è azzardato inferirne che, se non vi fu addirittura un incontro a tre (o a quattro) in quell’occasione, anche nel suo incontro con il Generale SUBRANNI – e con il Colonnello MORI – il M.llo GUAZZELLI debba avere parlato pure con lui – o con loro – del problema dell’incolumità del Ministro MANNINO, posto che di tale problema anche SUBRANNI in passato s’era occupato e ne aveva parlato con il Generale TAVORMINA.

*L’indagine sull’esposto anonimo denominato “CORVO 2”.*

Il nome non gli diceva nulla, quando lo ha letto nella citazione; ma poi conferma quanto aveva dichiarato il 19 luglio 2000 al processo MANNINO (non esclude ed anzi è certo di averne parlato con MANNINO), anche se non ricorda assolutamente cosa possano essersi detti. Non sembra trovarvi nulla di disdicevole, sebbene proprio il MANNINO

fosse una delle personalità di rango istituzionale attinte da gravissime accuse in quell'anonimo. La conclusione che ne trasse all'epoca, come adesso, è che quell'anonimo fosse stato confezionato per screditare le istituzioni, gettare fango e insinuare sospetti su personalità di rilievo (magistrati, funzionari, uomini politici, poliziotti), così da alimentare la sfiducia dell'opinione pubblica nelle istituzioni. Peraltro, è certo che la DIA non figurava tra i destinatari dell'anonimo, né risulta che fu interessata ufficialmente a procedere ad accertamenti (per i quali, piuttosto, furono delegati lo SCO e il ROS); e TAVORMINA non sa spiegare per quale ragione ne abbia parlato con uno dei diretti interessati.

\*\*\*

Orbene, va detto subito che non si può trarre dalla testimonianza del TAVORMINA alcun elemento certo in ordine al fatto che MANNINO e SUBRANNI si siano incontrati più volte per parlare dei problemi di sicurezza del Ministro e delle iniziative intraprese dal ROS a sua tutela, nel medesimo periodo di tempo in cui si dipanò la vicenda dei contatti di MORI e DE DONNO con CIANCIMINO. L'unico incontro che si può desumere dalle pur evasive o reticenti dichiarazioni dell'ex capo della DIA è quello seguito alla notizia di un imminente attentato a MANNINO: notizia che, verosimilmente, precede la Nota del 19 giugno 1992 a firma SUBRANNI diffusa a vari corpi di polizia organismi investigativi circa il pericolo di attentati a varie personalità tra le quali anche due uomini politici identificati nelle persone di MANNINO e ANDO'. Ma a quella data il progetto di agganciare CIANCIMINO era già in opera, nel senso che, se non v'era stato già un primo incontro a quattr'occhi tra DE DONNO e CIANCIMINO, quanto meno il primo era in attesa di una risposta alla sua richiesta di incontrarsi (fatta avere, al secondo, per il tramite del figlio Massimo).

Quanto agli incontri – di MANNINO con SUBRANNI - desumibili dalle agende CONTRADA, uno non fa testo perché è databile al 13 ottobre, ossia in una fase più che avanzata della trattativa con CIANCIMINO e a cinque giorni dalla sua apparente rottura. L'altra risale all'8 luglio, ma il dato non è sicuro perché l'annotazione in agenda è interlocutoria (SUBRANNI era atteso, per andare insieme a CONTRADA dal

Ministro, ma non è detto che sia poi giunto); e comunque valgono le considerazioni precedenti, con l'aggiunta che a quella data era già iniziata, con tutta probabilità, la sequenza degli incontri preliminari tra il Capitano DE DONNO e Vito CIANCIMINO. Detto questo, non si può presumere che vi siano stati altri incontri solo perché ciò tornerebbe utile a far quadrare l'ipotesi accusatoria; e tanto meno si possono colmare i vuoti della deposizione di TAVORMINA, costellata di reticenze e amnesie, e la mancata acquisizione di ulteriori dati, imputabili alla scelta difensiva di non dare ingresso alla produzione da parte del P.M. dei verbali delle dichiarazioni rese dal Generale SUBRANNI al processo MANNINO, dando per provato ciò che nessuno dei partecipanti a quegli incontri triangolari – per quanto possa desumersi dalle risultanze del processo MANNINO e CONTRADA e dalla motivazione delle stesse richieste di acquisizione di quei verbali – ha mai dichiarato o lasciato intendere: e cioè che MANNINO abbia dato incarico a SUBRANNI, che a sua volta avrebbe girato l'incarico ai suoi sottoposti, di tentare un approccio con i vertici di Cosa Nostra; o che una simile iniziativa sia stata concertata tra SUBRANNI e MANNINO in occasione di uno o più di quegli incontri.

Resta, è vero, l'incertezza sulle iniziative che, a dire dello stesso TAVORMINA, furono effettivamente intraprese dagli uomini del ROS a tutela dell'influente uomo politico; e l'imbarazzo del dichiarante nel non riuscire a mettere a fuoco i propri ricordi sul punto, pur avendo finito per ammettere che di quelle iniziative ebbe a parlare con SUBRANNI<sup>108</sup>. Ma non si può da ciò ricavarne che esse si concretizzarono proprio in un tentativo diretto ad intavolare una trattativa con Cosa Nostra, giacché non si può escludere che si siano limitati ad attivare i canali e terminali della propria rete

---

<sup>108</sup> Per la verità, all'udienza del 19.07.2000, nel cit. processo a carico di Calogero MANNINO, il Generale TAVORMINA mostra di serbare ancora un ricordo più preciso dell'episodio, perché rammenta che la notizia di un possibile attentato al Ministro MANNINO <<era stata recepita in Sicilia ed era rimbalzata a Roma>> (cfr. pag. 10 del verbale di trascrizione dell'udienza predetta); inoltre, secondo la segnalazione pervenuta, l'attentato avrebbe dovuto essere commesso lungo il tragitto Palermo-Agrigento, e quindi al Ministro si fece fare un percorso alternativo in compagnia di personale dell'Arma appartenente al R.O.S.. Sempre in quella sede aggiunse che dopo qualche tempo la situazione di allarme cessò perché *la telefonata o lettera quello che era non ebbe alcun seguito.*

informativa (e in tale ottica si spiegherebbe la visita del Capitano SINICO, insieme al M.llo LOMBARDO, per compulsare una fonte di quest'ultimo, Girolamo D'ANNA, al carcere di Fossambrone il 15 giugno 1992, quattro giorni prima che venisse diramata l'allarmata e allarmante nota a firma del C.te del ROS circa possibili e imminenti attentati ad alcune personalità, tra le quali anche il Ministro MANNINO) o abbiano condotto specifici accertamenti per verificare la fondatezza della notizia di un imminente attentato (accertamenti che poi, a dire dello stesso TAVORMINA, non diedero esito).

Quanto alla suggestione derivante dalla coincidenza temporale, ovvero il fatto che nello stesso torno di tempo si andava dipanando la vicenda dei contatti con Vito CIANCIMINO finalizzati, nelle dichiarate intenzioni dei diretti protagonisti, a fermare le stragi, si può concedere al più che SUBRANNI ne abbia *informato* MANNINO, condividendone l'utilità anche ai fini della problematica legata alle preoccupazioni del ministro per la propria incolumità: ma senza per ciò stesso inferirne che quell'iniziativa sia nata e sia stata tra loro concertata per quella specifica finalità, dal momento che nulla smentisce l'assunto che l'idea originaria sia stata concepita da MORI e DE DONNO (quest'ultimo raccogliendo un input del suo comandante a ricercare fonti di livello superiore alle schiere di confidenti, che fossero utili ad acquisire conoscenze e informazioni sulle dinamiche criminali in atto). Come non v'è prova di incontri tra MANNINO e SUBRANNI nel periodo di tempo compreso tra la strage di Capaci e la prima presa di contatto di DE DONNO con Massimo CIANCIMINO.

1.3.2.- E' forse per sopperire a questa rarefazione probatoria, e poter dimostrare l'esistenza, l'oggetto e la collocazione temporale degli asseriti incontri di SUBRANNI con MANNINO, ed anche con CONTRADA, sul problema delle minacce allo stesso MANNINO e delle iniziative da intraprendere per la sua protezione, che il P.G. aveva prodotto, chiedendone l'acquisizione, il verbale delle dichiarazioni rese dal Generale SUBRANNI al P.M. l'8 settembre 1995 nell'ambito del procedimento a carico di Calogero MANNINO per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa; il

verbale dell'interrogatorio di garanzia reso dallo stesso MANNINO in data 15 febbraio 1995; i verbali delle deposizioni testimoniali rese all'udienza del 19.07.2000 dallo stesso SUBRANNI e dal dirigente del S.IS.D.E. Bruno CONTRADA, sempre nel procedimento a carico del MANNINO: atti dai quali emergerebbe che MANNINO ebbe ad incontrare sia SUBRANNI che CONTRADA, tra i mesi di giugno e ottobre del '92, anche per parlare con loro delle minacce ricevute e delle preoccupazioni per la sua incolumità<sup>109</sup>.

I difensori di SUBRANNI, ma anche i difensori dei coimputati MORI e DE DONNO, si sono opposti alla richiesta di acquisizione dei verbali predetti che quindi non hanno avuto ingresso nel materiale probatorio utilizzabile da questa Corte. Una scelta processuale del tutto legittima e insindacabile, da cui non possono ricavarsi indizi a carico del SUBRANNI – e di riflesso anche nei riguardi degli altri due coimputati – per avere sbarrato l'ingresso a materiali di prova compromettenti per la propria posizione.

Al di là del fatto che il rifiuto di prestare il consenso all'ingresso di fonti di prova di altro procedimenti nei quali lo stesso SUBRANNI ricopriva la diversa veste di teste (o di persona informata sui fatti), al pari del CONTRADA, e non era quindi assistito da difensore, va considerato che la difesa non avrebbe potuto neutralizzare la prevedibile lettura in chiave accusatoria di quei materiali, sottoponendo due delle fonti in questione ad esame dibattimentale e quindi ad una verifica critica degli elementi desumibili dalle dichiarazioni rese in ordine ai rapporti e contatti tra MANNINO e SUBRANNI. Infatti, già nel corso del giudizio di primo grado, sia MANNINO che CONTRADA si erano avvalsi della facoltà di non rispondere.

Il generale SUBRANNI invece avrebbe potuto accettare di sottoporsi ad esame dibattimentale. Ma, a parte le precarie condizioni di salute, una simile scelta avrebbe

---

<sup>109</sup> A pag. 411 della sentenza d'appello del processo Stralcio si legge testualmente: <<Giova fin da subito sottolineare che i contatti intercorsi tra MANNINO, GUAZZELLI, SUBRANNI e CONTRADA non sono mai stati occulti, né mai negati da ciascuno di loro ed anzi, attestati dalle agende del CONTRADA, sono stati confermati in sede di esame dal SUBRANNI e in sede di interrogatorio dallo stesso MANNINO.>>.

comportato il sovvertimento di una precisa strategia processuale, comune peraltro ai coimputati MORI e DE DONNO che invece le rispettive difese hanno ritenuto di mantenere ferma in entrambi i gradi di merito del presente processo.

Ne segue che il tema delle triangolazioni (Mannino-Subranni; Mannino-Contrada; Mannino con Subranni e Contrada insieme) è stato sviscerato nel giudizio d'appello del processo-stralcio a carico di Calogero MANNINO assai più di quanto non sia stato possibile fare in questa sede, proprio perché in quel giudizio avevano trovato ingresso e sono stati utilizzati anche i verbali di prova di altro procedimento che invece qui non sono stati acquisiti, non avendo i difensori degli imputati prestato il necessario consenso ex art. 238 c.p..

Ma gli esiti, nel separato giudizio d'appello, non sono stati meno deludenti per le aspettative che la pubblica accusa riponeva in quelle allegazioni probatorie.

Infatti, i giudici d'appello del processo stralcio a carico del MANNINO danno atto della sostanziale convergenza che si registra tra le dichiarazioni ammissive di MANNINO, di CONTRADA e dello stesso SUBRANNI circa il fatto che, nel periodo compreso tra giugno e ottobre del '92 vi furono tra loro diversi incontri vertenti sia sul problema delle minacce ricevute dal Ministro MANNINO che sull'esposto anonimo denominato CORVO 2 e sulle relative indagini.

A tale convergenza si sottrae solo il rifiuto di SUBRANNI di ammettere di avere incontrato MANNINO insieme a CONTRADA, rifiuto reiterato anche dopo che, secondo quanto si legge nella sentenza di assoluzione del MANNINO, gli fu contestato che tale circostanza era stata ammessa dagli altri due soggetti chiamati in causa. Ma per il resto, i tre dichiaranti confermano che vi furono diversi incontri <<tra il Ministro, il capo del R.O.S. ed il capo del S.I.S.D.E., aventi ad oggetto la sicurezza personale dell'uomo di governo e le accuse contenute nell'anonimo 'Corvo 2', vieppiù sfociate anche in una riunione istituzionale a cui avevano partecipato la Criminalpol, la D.I.A., il R.O.S., il S.I.S.M.I., il S.I.S.D.E.>>.

Gli stessi giudici pervengono però alla conclusione che, su entrambi i temi che furono oggetto i quegli incontri, <<gli interessi in gioco in quel periodo, quando già era

avvenuta la strage di Capaci, non solo per la sicurezza della vita degli uomini di governo, ma anche per la stessa tenuta delle istituzioni democratiche, rendessero assolutamente plausibile la mobilitazione, nell'interesse del Ministro Mannino, come di altre alte istituzioni dello stato, di tutte le forze di polizia, militari e *d'intelligence* dello Stato Italiano>>.

In altri termini, non vi sarebbero stato, nelle acclamate triangolazioni, tenuto conto del contesto in cui avvennero e delle prerogative e competenze dei soggetti che vi parteciparono, nulla di anomalo o non ortodosso.

Ebbene, ritiene questa Corte di dover pervenire ad analoghe conclusioni, con le precisazioni che seguono.

Anzitutto, deve convenirsi che, sebbene non siano stati qui acquisiti né i verbali di interrogatorio di Calogero MANNINO, né i verbali delle dichiarazioni rese nel procedimento a suo carico da Bruno CONTRADA e dal Generale SUBRANNI, la circostanza di una sequenza di incontri tra i medesimi soggetti, ma anche quella di analoghe e più o meno contestuali triangolazioni MANNINO-SUBRANNI e MANNINO TAVORMINA, TAVORMINA-GUAZZELLI-SUBRANNI, sempre sul tema delle minacce al Ministro MANNINO e delle possibili iniziative da intraprendere a tutela della sua incolumità, è un dato che può considerarsi pacificamente acquisito in almeno due processi definiti ormai con sentenze parimenti irrevocabili.

Sul punto, nella memoria depositata il 5 luglio 2021 nella fase della discussione finale del presente giudizio d'appello, le difese di MORI e DE DONNO non si sottraggono al confronto con l'argomento su cui ha insistito il P.G. nella sua requisitoria; ma si limitano ad ammettere ciò che può evincersi dalle annotazioni contenute nelle agende del CONTRADA, che fanno parte del compendio dibattimentale<sup>110</sup>.

---

<sup>110</sup> Da esse si ricava che dopo la strage di Capaci, e precisamente tra giugno e ottobre del '92, Bruno CONTRADA incontrò o ebbe contatti telefonici con il *Ministro MANNINO*, o con l'*On. MANNINO* (come recitano rispettivamente le annotazioni del 3-24-25 e 27 giugno '92, e quelle dell'8 luglio, del 3 ottobre e del 13 ottobre '92) almeno 7 volte, anche se le uniche annotazioni che contengono indicazioni sull'oggetto di tali incontri (o contatti) sono quelle del 3 ("*ore 19 dal Ministro MANNINO, Mezzogiorno, via Veneto, colloquio su cose di Sicilia*") e del 25 giugno ("*ore 13 dal Ministro MANNINO per parlare di minacce o pericoli in cui si trova*"; e, tra parentesi, "*segn. C.C.*"). E separatamente è annotato



Si ammette dunque che MANNINO abbia incontrato CONTRADA il 25 giugno, ma da solo e non insieme a SUBRANNI, e comunque dopo che era stata diramata (il 19 giugno '92) l'allarmata e allarmante Nota del R.O.S., a firma del Generale SUBRANNI, che segnalava il pericolo concreto di attentati ai danni di cinque personalità, tra cui il Ministro Calogero MANNINO.

Ed ancora si ammette che MANNINO abbia incontrato SUBRANNI e CONTRADA insieme: ma una sola volta, e cioè il 13 ottobre '92 (“*con generale SUBRANNI dall’On. MANNINO, nella sua segreteria*”) ossia appena cinque giorni prima dell’ultimo di una serie (iniziata mesi prima) di molteplici incontri che DE DONNO, prima, e poi lo stesso DE DONNO insieme al Colonnello MORI, avevano avuto con Vito CIANCIMINO. Mentre per la giornata dell’8 luglio risultano annotati sia un incontro con il Generale SUBRANNI che un appuntamento in via Borgognone 47, presso lo studio dell’on. MANNINO, ma sembrerebbe trattarsi di annotazioni separate.

Quanto alla suggestione derivante dalla coincidenza temporale, ovvero il fatto che nello stesso torno di tempo si andava dipanando la vicenda dei contatti con Vito CIANCIMINO finalizzati, nelle dichiarate intenzione dei diretti protagonisti, a fermare le stragi, si può concedere al più che SUBRANNI ne abbia *informato* MANNINO, condividendone l’utilità anche ai fini della problematica legata alle preoccupazioni del ministro per la propria incolumità: ma senza per ciò stesso inferirne che quell’iniziativa sia nata e sia stata tra loro concertata per quella specifica finalità, dal momento che nulla smentisce l’assunto che l’idea originaria sia stata concepita da MORI e DE DONNO (quest’ultimo raccogliendo un input del suo comandante a ricercare fonti di livello superiore alle schiere di confidenti, che fossero utili ad acquisire conoscenze e informazioni sulle dinamiche criminali in atto). Come non v’è prova di incontri tra MANNINO e SUBRANNI nel periodo di tempo compreso tra la strage di Capaci e la prima presa di contatto di DE DONNO con Massimo CIANCIMINO. L’unico che si può desumere dalle pur evasive o reticenti dichiarazioni dell’ex capo della DIA, come

---

un ulteriore incontro con il Ministro MANNINO, questa volta alle ore 20 e “*per anonimo*”: verosimilmente per parlare dell’esposto anonimo denominato “CORVO 2”.

già detto, è quello seguito alla notizia di un imminente attentato a MANNINO: notizia che, verosimilmente, precede la Nota del 19 giugno 1992 a firma SUBRANNI diffusa a vari corpi di polizia organismi investigativi circa il pericolo di attentati a varie personalità tra le quali anche due uomini politici identificati nelle persone di MANNINO e ANDO'. Ma a quella data il progetto di agganciare CIANCIMINO era già in opera, nel senso che, se non v'era stato già un primo incontro a quattr'occhi tra DE DONNO e CIANCIMINO, quanto meno il primo era in attesa di una risposta alla sua richiesta di incontrarsi (fatta avere, al secondo, per il tramite del figlio Massimo). Non sarebbe provato quindi, a tutto concedere, che SUBRANNI si sia incontrato con MANNINO in tempi compatibili con l'ipotesi che la presunta Trattativa Stato-mafia possa essere scaturita da un input di MANNINO a SUBRANNI, o addirittura da un apposito incarico conferito dall'ancora influente uomo politico al Comandante del R.O.S.

La difesa glissa sull'altra triangolazione, quella facente capo al Generale TAVORMINA (MANNINO-GUAZZELLI, GUAZZELLI-TAVORMINA-SUBRANNI), e che si sarebbe dipanata a cavallo dell'omicidio GUAZZELLI (4 aprile 1992). Ma è anche vero che questa ulteriore triangolazione, che in parte precede e in parte s'intreccia all'altra, risale ad almeno due mesi prima che venisse concepito e messo in atto il progetto di contattare Vito CIANCIMINO, che prenderà forma solo dopo la strage di Capaci.

Ciò posto, a rivelarsi fallace è la premessa su cui si fonda l'intero ragionamento che ha condotto il giudice di prime cure a riconoscere al MANNINO un ruolo fondamentale per avere innescato e, in qualche modo, "ispirato" quel progetto.

La sentenza trae argomento decisivo dalla corrispondenza tra la proposta che MORI e DE DONNO rivolsero a CIANCIMINO – di farsi tramite presso i vertici dell'organizzazione mafiosa della richiesta di avviare un dialogo per trovare un punto d'intesa, ossia un accordo che ponesse fine alle stragi – e l'intendimento che lo stesso MANNINO avrebbe nutrito nel rivolgersi ai carabinieri. E tale intendimento non

potrebbe che essere quello di tentare di intavolare, attraverso i carabinieri, un negoziato che facesse accantonare la strategia stragista, se è vero che:

- egli si rivolse privatamente al generale SUBRANNI, cui lo legava un rapporto di risalente conoscenza, e mediante colloqui riservati di cui non doveva restare alcuna traccia;
- scelse di rivolgersi ai carabinieri del R.O.S., nella persona del loro Comandante, sebbene il R.O.S. non avesse alcuna competenza a provvedere in materia di tutela delle personalità a rischio;
- egli (MANNINO) reputava inutili le misure canoniche di protezione, tant'è che aveva rinunciato alla scorta personale e non aveva ritenuto di rivolgersi alle autorità e agli organi competenti, sia per rassegnare i timori per la propria incolumità, sia per invocare un rafforzamento delle misure di protezione già in atto.

Ebbene, si è già visto come alcune di tali premesse siano false o inesatte.

La rinuncia alla scorta era, con tutta probabilità, una provocazione, frutto della rassegnata constatazione dell'impotenza degli organi competenti ad assicurare un'effettiva protezione, oltre che di una genuina preoccupazione per la sorte dei "ragazzi" della scorta (cfr. PADELLARO).

E non si poteva certo addebitare al MANNINO di non avere parlato con il questore o con il Ministro dell'Interno. Con il primo, stando sempre alla testimonianza di PADELLARO, aveva parlato, raccogliendone le amare considerazioni sulla mancanza di mezzi e di risorse per assicurare un'efficace protezione. Con il secondo, non c'era feeling, se è vero che MANNINO si doleva, come ricorda sempre il PADELLARO, del fatto che SCOTTI non gli avesse fatto neppure una telefonata per manifestargli la sua solidarietà, pur essendo perfettamente informato delle minacce da cui il suo collega -di partito e di Governo – era stato attinto.

Quanto al presunto silenzio che Calogero MANNINO avrebbe serbato sulle minacce ricevute, è un ben fragile argomento, che gli strali dei difensori dell'ex ministro, nel processo stralcio a suo carico, hanno avuto buon gioco a demolire, come si evince dalla sentenza versata in atti (e lo rammenta la memoria MILIO del 5 luglio 2021).

Delle specifiche minacce ricevute come degli atti più eclatanti di intimidazione, tutti puntualmente denunciati, ha riferito lo stesso MANNINO nelle dichiarazioni spontanee rese all'udienza 26.10.2018, nel giudizio d'appello del processo-stralcio a suo carico.

Il relativo verbale non ha trovato ingresso in questa sede, ma la documentazione prodotta dai suoi difensori a corredo di tali dichiarazioni è analiticamente riportata nella sentenza in atti e incontestata.

Essa provverebbe che di minacce e intimidazioni - che peraltro risalivano anche ad anni precedenti (1990 e 1991) - fecero puntualmente denuncia, o lo stesso MANNINO o i suoi stretti collaboratori, a confutazione della tesi accusatoria secondo cui si astenne dal denunciare atti e gesti di cui aveva perfettamente colto il messaggio intimidatorio preferendo optare per un'interlocuzione occulta in funzione "mediatrice": la stessa che avrebbe dato vita alla Trattativa.

E precisamente, gli attentati e le minacce oggetto di denuncia, secondo la sinossi riportata nella sentenza MANNINO, possono ricapitolarsi come segue:

nel 1987, attentato alla sede del comitato elettorale che aveva aperto a Palermo;

nella notte tra il 22 e il 23 dicembre 1990, attentato alla segreteria del suo ufficio di Sciacca;

nel settembre o al più tardi ottobre 1991 - ma non nel 1992, come erroneamente ritenuto nella sentenza di assoluzione dal r. di concorso esterno in associazione mafiosa -, tre crisantemi fuori della porta della sua abitazione a Palermo;

4) il 31 marzo 1992, attentato incendiario alla sede del comitato politico elettorale di Misilmeri. Ne ha fatto cenno anche Giovanni BRUSCA, dicendo però che l'attentato era stato commesso non già per intimidire MANNINO, bensì per depistare le indagini, facendo credere che ciò che stava avvenendo in Sicilia e cioè l'escalation di violenze e attentati, non fosse opera di Cosa Nostra ma di organizzazioni terroristiche che agivano

per finalità politiche). E altri attentati erano stati commessi (da BRUSCA) alle sedi della D.C. di Monreale e Messina, nonché di Misilmeri e Isola delle Femmine, tutti con lo stesso scopo di sollevare un polverone che facesse pensare che la D.C. fosse sotto attacco per finalità politiche e ad opera di organizzazioni terroristiche (*per dare un minimo di camuffamento politico...*).

5) a far data dall'inizio del 1992, diverse telefonate minatorie erano pervenute alla segreteria dell'ufficio politico di via Ventura a Palermo. Era stato uno dei più stretti collaboratori di MANNINO, e cioè Giuseppe SOTTILE, a sporgere denuncia per tutte le telefonate minatorie pervenute, a suo dire, fin dal 1990. Si era deciso a sporgere denuncia solo il 22 luglio 1992, perché le telefonate erano proseguite e si erano intensificate anche dopo l'omicidio LIMA, la strage di Capaci e la strage di via D'Amelio con un crescendo della carica intimidatoria: da telefonate mute a frasi del tipo *"ti romperemo le corna"*; *"gli spareremo in bocca, farà la stessa fine di LIMA"*; o *"gli faremo fare la stessa fine di quello di ieri"*, alludendo alla morte di BORSELLINO avvenuta il giorno prima.

E infatti, subito dopo quella denuncia era stata rinforzata la scorta sotto l'abitazione del MANNINO, con diverse gazzelle della Polizia.

Un secondo collaboratore, Alfonso ZAMBITO, sporse denuncia il 16 novembre 1992, avendo personalmente ricevuto due telefonate minatorie, con cui si minacciava il ministro di fare la stessa fine di altro soggetto non meglio identificato (anche perché la telefonata era disturbata).

6) Infine, il 17 settembre 1992, si erano uditi alcuni colpi d'arma da fuoco in p.zza Unità d'Italia, poco prima che rientrasse a casa l'on. MANNINO (come risulterebbe da relazione di servizio a firma del Sovrintendente di P.S. Gianfranco TRUGLIO).

Inoltre, MANNINO aveva parlato anche pubblicamente delle minacce ricevute:

- **il 15 ottobre 1991**, intervista ad Enzo BIAGI pubblicato su Corsera con un articolo dal titolo “Sicilia che uccide, anche con le parole”, in cui si parla dei tre mazzi di crisantemi davanti alla porta della sua abitazione;
- **il 1° aprile 1992**, articolo sul GdS: “MANNINO, bomba nel comitato elettorale”, con riferimento all’attentato di Misilmeri a proposito del quale il Ministro esprime il convincimento che si trattasse di un attentato mafioso diretto contro la DC;
- **il 5 aprile 1992**, articolo pubblicato su La Sicilia, dal titolo eloquente: “L’onorevole nel mirino”;
- **il 25 luglio 1992**, articolo pubblicato su La Stampa, dal titolo: “anche MANNINO protetto in un luogo supersegreto”, in cui si dà notizia che MANNINO era stato trasferito in un luogo protetto furi della Sicilia, perché, al pari di altri politici siciliani, ritenuto bersaglio di possibili e imminenti attentati, tanto da indurlo ad entrare nel nuovo Governo (l’epoca è quella della pubblicazione dell’articolo di PADELLARO che riporta sostanzialmente il contenuto dell’intervista ombra rilasciatagli da MANNINO l’8 luglio);
- **il 3 agosto 1992**, articolo pubblicato su Il Giornale, dal titolo “La mafia minaccia MANNINO” dà notizia che un rapporto del R.O.S. aveva individuato, dopo le stragi di Capaci e di via D’Amelio, come possibili bersagli di nuovi attentati, alcuni politici siciliani e in primis MANNINO, e cinque magistrati siciliani di cui si facevano i nomi;
- **il 25 ottobre 1992**: articolo pubblicato su Il Giornale dal titolo: “L’autobomba...allarme a Roma” in cui si parla di un probabile attentato a Roma con il tritolo ai danni del giudice AYALA o dell’ex ministro MANNINO, indicato come leader dello Scudo Crociato in Sicilia.

La sentenza d’appello del processo Stralcio ne inferisce, con logica deduzione, che minacce e intimidazioni indirizzate al MANNINO erano state puntualmente denunciate dall’interessato o dai suoi più stretti collaboratori (o dal personale di polizia addetto alla sua tutela); e soprattutto avevano avuto risalto mediatico anche grazie alle interviste rilasciate dallo stesso MANNINO all’epoca dei fatti.

1.3.3.- Non sembra che dalla testimonianza PADELLARO o dalle dichiarazioni de relato di ONORATO Francesco siano emerse risultanze di segno contrario, e tali da inficiare la conclusione predetta.

MANNINO ha riferito al giornalista PADELLARO di un possibile e imminente attentato di cui gli avevano parlato, con dovizia di particolari, i carabinieri. Ma tale notizia con tutta probabilità si riferiva a quella segnalazione, pervenuta alla D.I.A. e girata “per competenza operativa” al R.O.S., di cui ha parlato il Generale TAVORMINA.

MANNINO però rivelò a PADELLARO anche di essere stato avvicinato da soggetti - di cui non fece nomi né indicò elementi che aiutassero a identificarli - che avrebbero fatto pressione per indurlo ad adoperarsi a favore dell'organizzazione mafiosa, spendendo la sua intelligenza e capacità d'influenza politica per procacciare concreti vantaggi e benefici ai mafiosi.

ONORATO dal canto suo si è limitato a riferire di avere appreso da Salvatore BIONDINO che anche MANNINO, così come LIMA e altri esponenti politici accusati di avere voltato le spalle a Cosa Nostra o di averne deluso le aspettative, era stato convocato al cospetto dei capi dell'organizzazione per rendere conto del suo comportamento.

Il collaboratore predetto non ha saputo precisare se MANNINO rispose alla convocazione, o disertò l'appuntamento come LIMA; ma è certo che ne era stata decretata la condanna a morte, mentre non gli risulta che tale condanna fosse stata revocata. Anzi, per la precisione, ONORATO ha detto che, per quanto a sua conoscenza, non sopraggiunse alcun ordine di fermarsi: tutti coloro che erano iscritti nella black list detenuta da Salvatore BIONDINO delle persone da eliminare, e in particolare dei politici, dovevano essere ammazzati. E in quella lista è certo che c'era il nominativo di MANNINO.

Ora non è qui in discussione l'attendibilità della “testimonianza” di ONORATO con tutti i limiti derivanti dal fatto che riferisce fatti di cui non ha avuto conoscenza diretta; ma la fonte di riferimento era certamente qualificato e in grado di parlarne con

cognizione di causa. Resta però il fatto che ONORATO non sa se MANNINO si presentò all'appuntamento, né è chiaro se tale appuntamento gli era stato dato per concedergli un'ultima chance di salvezza, o per mettere in esecuzione un verdetto irrevocabile già emesso dal tribunale di Cosa Nostra.

Ma posto che si tratta pur sempre di una testimonianza da valutarsi ai sensi dell'art. 197 bis, comma 6 c.p.p., e quindi in conformità alla regola di giudizio di cui all'art. 192, comma 3 espressamente richiamata dall'art. 197 bis, comma 6, l'unico elemento che può in qualche modo tornare a riscontro delle dichiarazioni de relato di ONORATO è la confessione fatta dallo stesso MANNINO a PADELLARO di essere stato fatto segno ad avvertimenti minacciosi, sia pure sotto forma di amichevoli suggerimenti: e di tali avvertimenti si era guardato bene dal riferirne all'A.G. o ad organi di polizia.

Ma da ciò non può inferirsi addirittura la prova di una circostanza di cui neppure lo stesso ONORATO può essere certo (e cioè che MANNINO abbia risposto alla chiamata, e si sia messo a disposizione, nel senso di assumere l'impegno di adoperarsi per propiziare sviluppi favorevoli agli interessi di Cosa Nostra), perché BIONDINO si limitò a dirgli che LIMA aveva dato buca, cioè non si era presentato all'appuntamento, e quindi era divenuto urgente procedere alla sua eliminazione (*E allora questo era diventato pericoloso, questa cosa che lui non si è presentato, ecco perché c'era la fretta di uccidere Salvo LIMA. Perché quando una persona, se ci dai un appuntamento e non si presenta, si ci va subito a sparare, anche in Cosa Nostra tra uomini d'onore era così, perché certamente se non si presenta vuol dire che ha capito qualcosa*). Nulla gli disse degli altri politici che erano stati convocati (*A me mi ha detto che l'appuntamento era stato dato a LIMA con altri politici, però mi ha detto di LIMA*).

Ma è anche vero che nel corso della medesima disposizione, nel passaggio immediatamente precedente, aveva detto che nessuno degli altri politici convocato come LIMA all'Hotel Perla del Golfo (di proprietà di un avvocato con cui LIMA aveva rapporti d'affari) si era presentato (*«dopo la sentenza del maxi-processo c'è stato subito che avevano dato.....mi diceva Salvatore BONDINO che avevano dato l'appuntamento a Salvo LIMA e che lui aveva fatto buca, non si era presentato. Ma*



*non solo Salvo LIMA, anche queste persone che io ho parlato...di politici, di politici, tanti politici che sono stati fissati degli appuntamenti e non si sono neanche presentati»»).*

E tra i politici che aveva prima menzionato come obbiettivi da colpire, aveva fatto (ripetutamente) il nome di Calogero MANNINO, così come quello del *Ministro Calogero VIZZINI* (lo chiama ripetutamente Calogero, ma è evidente che si tratta di un lapsus, che non dà però adito ad alcun dubbio di confusione con il Ministro Calogero MANNINO perché a specifica domanda, il collaboratore di giustizia ha precisato che si trattava di due diversi esponenti politici, entrambi condannati a morte da Cosa Nostra).

D'altra parte, la convocazione di cui parla l'ONORATO risalirebbe a febbraio del '92, poiché la mancata presentazione di LIMA indusse a rompere gli indugi e procedere alle attività propedeutiche all'esecuzione del delitto che poi avvenne il 12 marzo.

E stando alle pur asintotiche narrazioni di Giovanni BRUSCA e di Gioacchino LA BARBERA, il primo era stato incaricato – dal solito Salvatore BIONDINO – non più tardi di una decina di giorni dopo la strage di Capaci di organizzare ed eseguire l'attentato a MANNINO; e tale incarico era ancora pendente, avendo addirittura lo stesso BRUSCA ultimato la fase preparatoria nel giro di una quindicina di giorni, fino alla metà di giugno '92, quando lo stesso BIONDINO gli intimò di fermarsi.

Dalle propalazioni del LA BARBERA si evince poi che un progetto di attentato ai danni di Calogero MANNINO sarebbe stato in fieri nell'autunno del medesimo anno. Con riserva di tornare in prosieguo sui profili di contrasto tra le due narrazioni – e sul modo in cui il primo giudice di questo processo ha ritenuto di poterle armonizzare – se ne ricava che il progetto di uccidere MANNINO era ancora pendente, essendo anzi già in fase “operativa”, a giugno del '92; e poi, dopo lo stop a BRUSCA, si sarebbe messo (nuovamente) mano alla sua esecuzione, sia pure dandone incarico ad altri, nell'autunno del '92.

Ma allora, delle due l'una: o Calogero MANNINO, in quel di febbraio del '92, non aveva risposto alla convocazione, al pari di LIMA, e ciò ne avrebbe comportato

l'inevitabile conferma della condanna a morte già decretata da Cosa Nostra; oppure, si era presentato, o si era giustificato (come a dire di ONORATO avrebbe fatto un imprenditore di Bagheria, Michelangelo AIELLO), ma dall'incontro o dal suo tentativo di giustificarsi non era sortito alcun accordo utile a far revocare o sospendere l'esecuzione di quella condanna.

E in effetti, tra le pieghe della deposizione di Francesco ONORATO si rinviene un episodio minore che confermerebbe questi esiti interpretativi.

Il collaboratore di giustizia ha infatti confermato quanto aveva riferito già al BORSELLINO Ter: circa 20 giorni dopo l'uccisione di LIMA, egli si stava preparando a porre in esecuzione anche l'omicidio già programmato del figlio di LIMA (Marcello). Ma il BIONDINO lo stoppò, dicendogli che c'erano obbiettivi più importanti a cui lavorare, e gli disse che *dovevano rompere le corna* a FALCONE e al dr. BORSELLINO e *sì, a tutti quelli, c'era anche VIZZINI, c'erano tutti quelli che ho detto*. (Non ha qui menzionato espressamente il ministro MANNINO, ma ne aveva fatto il nome poco prima insieme agli altri politici da eliminare).

In entrambe le ipotesi sopra delineate, comunque, la testimonianza de relato di ONORATO non è di alcun ausilio alla ricostruzione che vorrebbe Calogero MANNINO partecipe di un accordo raggiunto con i vertici mafiosi che contemplasse il suo impegno ad avviare o gettare le basi di un negoziato tra lo Stato e Cosa Nostra (in cambio della sospensione o della revoca della sua condanna a morte).

Nella prospettazione accusatoria ribadita dal P.G. nella sua requisitoria, tale ipotesi ricostruttiva viene rilanciata – non avendo la pubblica accusa rinunciato all'assunto di un ruolo decisivo del MANNINO nella vicenda che qui ci occupa, ad onta della sua definitiva assoluzione nel separato procedimento a suo carico – proprio sulla scorta della testimonianza di Giovanni BRUSCA, che ha parlato di un improvviso stop intimatogli da BIONDINO quando era ormai pronto a mettere in atto il piano per uccidere MANNINO.

Ma, almeno per quanto concerne il contributo testimoniale di ONORATO, deve ribadirsi che, pur valutato in combinato disposto con la testimonianza del giornalista

Antonio PADELLARO sulla cripto intervista a MANNINO, il massimo risultato che se ne può trarre è nel senso di una conferma della circostanza che, già a cavallo dell'omicidio LIMA, il Ministro era stato fatto segno a tentativi di avvicinamento, e ad avvertimenti minacciosi e dal tenore inequivocabile, che lo ammonivano ad adoperarsi per promuovere l'adozione di misure a favore dell'organizzazione mafiosa, come lo stesso MANNINO ebbe a confidare al PADELLARO.

E del resto, ulteriori riscontri fattuali alla validità di tal ricostruzione si ricavano dall'evidente intensificazione di minacce e atti di intimidazione subiti dal Ministro MANNINO nel 1992, e anche dopo l'omicidio LIMA, e dalla loro sequenza cronologica.

Si spiega perfettamente che il risentimento e i propositi bellicosi contro MANNINO da parte di Cosa Nostra montino a partire dal 1991: egli era stato Ministro del Governo che aveva approvato alcuni dei provvedimenti più incisivi a supporto dell'azione repressiva del fenomeno mafioso.

Il link con la conclusione sfavorevole del maxi processo è indiretto: già prima che venisse emanata la sentenza, viene deliberata, prevedendo quell'esito, la strategia di attacco frontale allo Stato che contemplava l'eliminazione dei rami secchi della politica, ossia l'uccisione dei politici rivelatisi inaffidabili; e MANNINO era divenuto *inaffidabile*, agli occhi degli affiliati a Cosa Nostra, anche a prescindere dal non avere fatto nulla per favorire un esito propizio del maxi processo, al pari di LIMA, o, come da ultimo sostenuto da BRUSCA<sup>111</sup>, per non essersi interessato per l'aggiustamento del processo per l'omicidio del Capitano BASILE – o almeno per non avere fatto quel che

---

<sup>111</sup> Cfr. udienza dell'11.12.2013, pag. 97: «*Ma per quello che so io credo che ci fossero altre lamentele (N.d.R.: altre rispetto alle ragioni addotte per uccidere LIMA e gli altri politici che non s'erano interessati o non avevano fatto quanto in loro potere per un esito favorevole del Maxi processo – ma principalmente, quello che so io che non si era interessato per l'esito del Maxi...del MAZZI, della sentenza dell'omicidio del capitano BASILE, che lui doveva intervenire attraverso il Notaio FERRARO, che a sua volta il Notaio FERRARI doveva fare intervenire il Presidente, non so la trafila, però ce c'era questa lamentela nei confronti dell'onorevole MANNINO, che non si adoperava come voleva Salvatore RIINA (...)) però attenzione, c'erano anche altre...c'erano le lamentele degli agrigentini, quindi io non conosco tutta la storia del m...una principale io questo lo so perché l'ho vissuto in prima persona*».

RIINA voleva che egli facesse per favorire una decisione favorevole – o per essere divenuto invisibile alle cosche agrigentine<sup>112</sup>, già solo per aver fatto parte di una compagine di governo che aveva varato un pacchetto di misure antimafia, senza che egli avesse mosso un dito per contrastarle. E tuttavia, solo quando il verdetto emesso consacrò un esito che veniva ormai dato per scontato, si decise di passare alla fase esecutiva: per MANNINO come per LIMA e per gli altri politici che avevano voltato le spalle a Cosa Nostra (o almeno questa era la narrazione corrente tra le fila dell'organizzazione mafiosa, per quanto fu dato conoscere ai collaboratori di giustizia che ne hanno riferito) facendo infuriare RIINA.

Ma se è vero che LIMA era solo il primo di una nutrita lista di uomini politici da eliminare perché avevano voltato le spalle a Cosa Nostra (insieme a magistrati e appartenenti alle forze dell'ordine che invece dovevano essere uccisi per avere strenuamente ed efficacemente combattuto l'organizzazione mafiosa), e in quella lista figurava tra gli altri il nominativo del Ministro MANNINO, che senso avrebbe avuto

---

<sup>112</sup> La sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Palermo il 22.10.2008 che, decidendo in sede di rinvio (dopo che la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza con cui la stessa Corte territoriale aveva confermato la condanna dell'imputato), ha definitivamente assolto Calogero MANNINO dall'imputazione per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, ripercorre tutte le vicende da cui avevano tratto origine le accuse poi coagulatesi nell'elevazione di formale imputazione per il reato di cui agli artt. 110 e 416 bis nei riguardi dell'ex ministro. E si sofferma tra l'altro sui rapporti del MANNINO con la famiglia mafiosa di Sciacca, sui rapporti con i c.d. stiddari e altre vicende connesse. In particolare, da una serie di conversazioni ambientali tra il 1992 e il 1993 emergerebbe la "vicinanza" del Ministro alla locale famiglia mafiosa capeggiata da DI GANCI Salvatore. Nessuna prova, però, di specifici favori alla cosca, e semmai le lamentele degli affiliati per l'indifferenza o la scarsa sensibilità del Ministro nei loro riguardi, a fronte dell'asserita vicinanza che aveva manifestato in passato. Sicché se inferirebbe piuttosto un allontanamento o un raffreddamento di rapporti. D'altra parte, SIINO aveva parlato solo di favori consistiti in qualche assunzione e quindi nulla di rilevante per gli interessi della cosca; mentre BRUSCA, che pure aveva stretti rapporti con le cosche di Agrigento e Sciacca, nulla sapeva di eventuali rapporti di MANNINO con Salvatore DI GANCI, né gli risultava che avesse fatto favori di alcun genere.

Quanto ai rapporti con gli stiddari, in cambio di favori nell'aggiudicazione di appalti o sub appalti avrebbe chiesto e ottenuto l'appoggio degli esponenti di vertice della Stidda in competizioni elettorali del '91 e del '92 in cui erano impegnati lui e il fratello Pasquale (numerosi i collaboratori di giustizia ex stiddari che lo affermavano). Non era però provato che il sostegno elettorale fosse stato ripagato, anche se risultavano diversi telefonate partite dal cellulare in uso al GRASSONELLI e pervenute alla segreteria politica del MANNINO (ma quando questi era fuori sede). E in ogni caso, la Stidda era un'organizzazione anche di stampo mafioso ma in guerra con Cosa Nostra, almeno fino a tutto il 1992 (anno in cui fu arrestato il suo capo, GRASSONELLI): ciò che configgerebbe con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa per avere agevolato gli interessi di Cosa Nostra. Ed ancora, rispetto a presunti tentativi di "aggiustamento" del processo a carico dei presunti responsabili dell'omicidio di Rosario LIVATINO: secondo il collaboratore BENVENUTO CROCE, il MANNINO sarebbe stato avvicinato dal GRASSONELLI, ma non si sarebbe prestato.

rinnovare ancora fino a luglio e anche dopo la strage di via D'Amelio, minacce e intimidazioni?

E' evidente quelle intimidazioni potevano ritenersi di matrice mafiosa<sup>113</sup> solo ammettendo che l'intento fosse quello di concedere a MANNINO un'ultima chance, e cioè, come lui stesso del resto ebbe a confidare al giornalista PADELLARO, adoperarsi per salvaguardare gli interessi di Cosa Nostra.

Ora, è vero che, a differenza degli atti di intimidazione oggetto di formali denunce o segnalazioni alle autorità di polizia (da parte dello stesso MANNINO o di suoi stretti collaboratori), egli non fece altrettanto per le pressioni e gli avvertimenti minacciosi, magari paludati da amichevoli consigli, di cui riferì al PADELLARO.

Ma è assolutamente comprensibile che non volesse renderle pubbliche, perché ciò lo avrebbe messo in grave imbarazzo, vuoi per l'identità dei soggetti da cui promanavano, vuoi perché sarebbe stato arduo farne materia di denuncia, non consistendo in minacce esplicite. Un'eventuale segnalazione non avrebbe sortito altro effetto che quello di accrescere la sua esposizione al pericolo.

E tuttavia, non possiamo prenderci in giro.

Se l'ex ministro ne fece materia di rivelazioni confidenziali e off records ad un noto giornalista come Antonio PADELLARO, e sapendo che egli stava curando un reportage sugli accadimenti siciliani, fu perché *voleva* che la notizia trapelasse all'esterno, sia pure con modalità che non lo esponessero più di tanto. Pretese infatti che nell'eventuale articolo che il PADELLARO avesse pubblicato, traendo contenuti e notizie dal loro colloquio confidenziale, non facesse il suo nome, né gli attribuisse alcun virgolettato, di tal che egli potesse in qualsiasi momento negare la paternità del dichiarato. Ma al contempo, non si dolse, dopo la pubblicazione su L'Espresso

---

<sup>113</sup> Per completezza, va rammentato che Giovanni BRUSCA ha dichiarato che gli attentati dinamitardi o incendiari a vari uffici o sedi di comitati elettorali del Ministro MANNINO erano un diversivo, una sorta di camuffamento per confondere le acque e non fare capire da dove venisse la minaccia, simulando una matrice terroristica: un depistaggio, insomma, che poteva tornare utile per disorientare gli inquirenti quando poi fosse stato il momento di uccidere la vittima designata. Invece, di lettere e telefonate minatorie ha detto di non sapere nulla.

dell'articolo *“Con la morte addosso”* (quello pubblicato il 26 luglio 1992, per intenderci), del fatto che esso contenesse elementi che consentivano di ricondurre proprio a lui l'innominato deputato democristiano siciliano ed ex ministro indicato dall'Arma come a rischio di attentati, nonché fatto segno a minacciose pressioni (*“Dice di sé: cammino con la morte addosso. Se il deputato democristiano in cima alla lista di Cosa Nostra si attiene ai consigli dell'Arma...”*); *“I rapporti di polizia parlano di pressioni fortissime esercitate su quegli esponenti politici che, secondo la mafia, non hanno voluto contrastare gli inasprimenti governativi o che non fanno nulla per cambiare le cose nel senso voluto dalla piovra”*. Ed ancora: *“Ai parlamentari ed ex ministri sotto tiro, non resterebbe quindi molta scelta: tenere duro o piegarsi...”*); né avanzò nei riguardi del PADELLARO alcuna rimostranza, neppure privatamente<sup>114</sup>.

Insomma, la lettura più ragionevole della decisione di MANNINO di rilasciare quella sorta di intervista-confessione “fantasma” è che egli abbia sfruttato l'interesse del giornalista a raccogliere in esclusiva quelle confidenze per fare trapelare all'esterno, fra l'altro, la circostanza che egli era vittima anche di insidiosi avvertimenti, e che cosa si pretendeva da lui. Che poi era un modo intelligente per tenere desta l'attenzione sul suo caso, accreditando di sé l'immagine di politico che non si era piegato al ricatto mafioso, ma al contempo (per) non essere lasciato solo a dover fronteggiare quelle pressioni, facendo chiaramente intendere (almeno a chi doveva intenderlo) quale fosse la posta in palio: o tenere duro, o piegarsi.

Si può persino intravedere, in una simile prospettazione, anche un appello accorato a che la Politica si assumesse le proprie responsabilità, e non fossero i singoli a dover

---

<sup>114</sup> Soltanto dopo che, su L'Espresso del 3 marzo 1995, lo stesso PADELLARO pubblicò un articolo che riportava integralmente il contenuto del colloquio-intervista con Calogero MANNINO, facendo espressamente il suo nome e senza più le limitazioni e le autocensure cui si era attenuto in occasione della pubblicazione dell'articolo *“Con la morte addosso”* (ritenendosi ormai sciolto dall'impegno di riservatezza assunto con lo stesso MANNINO, in quanto questi nel frattempo, il 13 febbraio 1995, era stato arrestato con l'accusa di concorso in associazione mafiosa), i difensori dell'ex ministro inviarono una lettera al direttore de L'Espresso, pretendendo una smentita ufficiale, e sostenendo che il loro assistito non aveva rilasciato alcuna intervista né aveva dichiarato quanto attribuitogli dall'autore dell'articolo.

fare quella scelta. Ma deve convenirsi che in ogni caso le esternazioni di MANNINO, cui dare pubblico risalto per interposta persona e senza scoprirsi in modo esplicito, contrastano con l'ipotesi che lo prefigura quale ispiratore di trame sotterranee volte ad avviare un dialogo con Cosa Nostra. E' certo infatti che un'eventuale trattativa tra lo Stato e Cosa Nostra, per avere chance di successo, doveva svilupparsi sottotraccia e nel più assoluto riserbo, senza dare pubblicità ai termini della questione e alla posta in palio. E se stiamo alle risultanze acquisite, non si può dire che Calogero MANNINO avesse fatto di tutto per occultare o mettere la sordina alle minacce ricevute e alla condizione di ricatto in cui lui stesso versava.

Né può trarsi argomento di segno contrario dal riserbo con cui si svolsero – o si *sarebbero* svolti – gli incontri con SUBRANNI, vertenti sul problema della sicurezza personale del ministro (o dell'onorevole) MANNINO.

Ed invero, alla luce delle risultanze emerse sul tenore dei rapporti tra MANNINO e GUAZZELLI, tra MANNINO e SUBRANNI e tra SUBRANNI e GUAZZELLI, non può escludersi in effetti che in epoca anteriore e prossima all'uccisione del M.llo GUAZZELLI – e in un contesto di crescente emergenza legata alla sequela di attentati e omicidi - questi abbia incontrato MANNINO per parlare delle problematiche relative alla sua sicurezza, come già era avvenuto in precedenza; e che di tali argomenti a sua volta SUBRANNI abbia parlato con GUAZZELLI, sempre poco prima della sua morte, *sollecitandone un abboccamento con MANNINO*: ciò che sarebbe avvenuto anche il giorno prima che venisse ucciso, quando GUAZZELLI rientrò in Sicilia reduce dalla trasferta romana (cfr. TAVORMINA e Riccardo GUAZZELLI).

Ma, al netto del riguardo e della sollecitudine usata (da TAVORMINA come da SUBRANNI, come dal povero GUAZZELLI) anche in ragione di pregressi rapporti di conoscenza personale, o per ingraziarsi i favori di un potente uomo politico,<sup>115</sup> non vi

---

<sup>115</sup> V. CONTRADA, stando alle ammissioni che avrebbe fatto su richieste di favori personali o per terze persone rivolte al MANNINO, in occasione di uno o più degli incontri annotati in agenda secondo quanto si legge al riguardo nella sentenza d'appello del processo stralcio (dalle agende predette risulta che almeno una volta, il 3 ottobre, egli andò a fare visita all'ex ministro presso la sua abitazione privata di Palermo) .

sarebbe nulla di disdicevole, o di inappropriato rispetto ai doveri istituzionali nel fatto che la sicurezza del Ministro fosse oggetto di particolare attenzione da parte dell'Arma, sia nella persona di uno dei Sottufficiali più impegnati ed esperti di indagini antimafia nel territorio di provenienza del Ministro, sia nella persona degli alti Ufficiali che ricoprivano ruoli apicali negli organismi ed apparati di intelligence a livello nazionale (e quindi SISDE, per CONTRADA; o anche R.O.S., per SUBRANNI, o D.I.A. per TAVORMINA).

Il R.O.S. aveva particolari competenze e conoscenze per porre in essere una tutela "preventiva" dell'incolumità del Ministro, attivando la propria rete di fonti infoinvestigative, ma anche predisponendo all'occorrenza servizi particolari di protezione (in occasione di spostamenti della personalità a rischio o di particolari situazioni di pericolo) o rafforzando quelli ordinari (come sarebbe avvenuto proprio nell'estate del '92, secondo quanto il Generale TAVORMINA aveva riferito all'udienza de 19.07.2000, nell'ambito del processo a carico di Calogero MANNINO per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa – v. supra – salvo non serbarne memoria quando ha depresso, quasi 15 anni dopo, nel primo grado del presente giudizio).

Lo stesso poteva dirsi della D.I.A., almeno stando alle competenze previste dalla legge istitutiva, che ne faceva addirittura l'organo verso il quale avrebbero dovuto confluire tutte le informazioni raccolte su vicende e indagini in materia di criminalità mafiose da parte degli altri organismi investigativi. E peraltro tra i suoi primi compiti operativi, come ben rammenta il Generale TAVORMINA, vi fu proprio la gestione di alcuni nuovi pentiti del calibro di MUTOLO, MESSINA e, da settembre del '92, anche MARCHESE Giuseppe (anche se la sua collaborazione con la giustizia verrà formalizzata solo a novembre).

Mentre il fatto che della sua tutela fosse incaricata, come servizio di scorta, la Polizia di Stato nulla toglieva alla possibilità che altri organismi di polizia o di intelligence venissero mobilitati per la tutela di un'alta carica dello Stato (MANNINO all'epoca era



ancora Ministro in carica), disponendo dei mezzi e delle conoscenze e delle competenze necessarie per sventare attentati<sup>116</sup>.

Così pure i (successivi) contatti tra MANNINO e SUBRANNI e tra MANNINO e CONTRADA si sarebbero svolti con modalità sì riservate, ma rientravano nell'ambito delle rispettive competenze e non avevano in sé nulla di clandestino o occulto. Né il riserbo doveroso su quegli incontri, proprio per la delicatezza del loro oggetto e delle eventuali informazioni e valutazioni che i partecipanti si fossero scambiati, poteva di per sé far pensare a interessi reconditi e inconfessabili che esulassero da finalità istituzionali.

Insomma, il giudice di prime cure, a parere di questa Corte, ha omesso di considerare il dato più significativo che emerge dalle triangolazioni di incontri sopra ricordate (TAVORMINA, MANNINO e CONTRADA; MANNINO e SUBRANNI, MANNINO e CONTRADA, SUBRANNI e CONTRADA, o entrambi insieme in visita al MANNINO), precedute da altre triangolazioni, avvenute queste a cavallo dell'omicidio LIMA, di cui aveva fatto parte il povero M.llo GUAZZELLI e pure vertenti sul problema della sicurezza del Ministro.

E il dato più significativo è che il MANNINO non rivolse soltanto ai Carabinieri, *rectius*, al Generale SUBRANNI quale Comandante del R.O.S., la sollecitazione a intervenire in suo favore, contro il pericolo da cui si sentiva sovrastato; ma analoga sollecitazione rivolse al Capo della D.I.A., nella persona del Generale TAVORMINA, e al nr. 2 o nr. 3 del SISDE, dott. Bruno CONTRADA.

In pratica, egli si rivolse ai vertici dei maggiori apparati investigativi e di intelligence dell'epoca; o almeno a quelli cui più facilmente poteva accedere sfruttando le proprie relazioni e i propri apparati di conoscenza anche personali. Rapporti che ovviamente gli offrivano opportunità di accesso e di ascolto – e di essere ascoltato – che restavano preclusi a un comune cittadino o anche ad un uomo politico che non disponesse delle sue entrate e relazioni.

---

<sup>116</sup> Analoga valutazione hanno formulato i giudici d'appello del processo stralcio: cfr. pag. 420 della sentenza in atti.

E non si può certo dire che avesse bussato alle porte sbagliate, per non avere, gli interlocutori prescelti, alcuna competenza a provvedere sulla protezione delle personalità a rischio.

Va ribadito infatti che essi erano a capo, o ai vertici, di organismi investigativi di rilievo nazionale, altamente specializzati in attività info-investigative; ed era di loro specifica competenza lo svolgimento di indagini in materia di criminalità organizzata e mirate, tra l'altro, anche a sventare o prevenire il pericolo di eventuali attentati, o a individuarne e arrestarne i responsabili, o a catturare o favorire la cattura di pericolosi latitanti, e persino infiltrare le organizzazioni mafiose: tutti obiettivi che potevano tornare utili a risolvere il problema della sicurezza personale del Ministro MANNINO, o almeno a rispondere al suo bisogno di protezione molto più efficacemente dei tradizionali servizi di scorta o di vigilanza fissa o dinamica. Ma, al contempo, erano obiettivi assolutamente fuori della portata del personale e degli organi preposti istituzionalmente ai servizi ordinari di tutela e scorta delle personalità a rischio.

E l'altro dato da considerare è che, se è vero che contestualmente il Ministro MANNINO ebbe a rivolgersi a D.I.A., R.O.S. e S.I.S.D.E., deve altresì presumersi che ai carabinieri si sia rivolto per le stesse ragioni per cui ritenne di rivolgersi anche a D.I.A. e S.I.S.D.E.; e che attraverso l'intervento dei Carabinieri, egli si aspettava di ottenere risultati non diversi da quelli per i quali aveva contestualmente sollecitato l'intervento della D.I.A. e del S.I.S.D.E.

Né si può dire che MANNINO si sentisse autorizzato a lasciarsi andare con il Generale SUBRANNI a sollecitazioni o inviti e richieste che non avrebbe potuto rivolgere agli altri qualificati interlocutori sul tema della sua protezione personale.

Sorvolando sulle ammissioni da parte di CONTRADA circa l'esistenza di una frequentazione e di incontri avvenuti in quel periodo anche per motivi squisitamente personali (ne dà conto la sentenza d'appello del processo stralcio, pur non avendo avuto ingresso in questa sede i verbali delle dichiarazioni rese dal CONTRADA e dallo stesso MANNINO), è certo che il Generale TAVORMINA, come lui stesso ha ammesso, aveva con il MANNINO un rapporto di conoscenza e frequentazione e persino di

(dichiarata) amicizia personale assai più profondo e risalente (si erano conosciuti nel 1982), considerato che SUBRANNI avrebbe fatto la conoscenza di MANNINO solo nel 1991, e che era stato proprio il Generale TAVORMINA a presentarli l'uno all'altro. Non v'è dunque ragione di escludere, e deve anzi ritenersi più che probabile, che la sollecitazione che MANNINO trasmise ai Carabinieri del R.O.S., come pure alla D.I.A. e al S.I.S.D.E. fu nel senso di attivare i rispettivi canali info-investigativi e di impiegare le proprie risorse per sviluppare le indagini mirate ad individuare la fonte delle minacce e neutralizzare il pericolo concreto di eventuali attentati.

Del resto, la Nota a firma proprio del Generale SUBRANNI del 19 giugno 1992, che allertava il Comando Generale dell'Arma perché si facesse carico di informarne le Autorità Centrali (e quindi a cascata tutti gli organi di polizia e le forze dell'ordine) e intraprendere le iniziative necessarie contro il pericolo di imminenti attentati alle cinque personalità ivi indicate, tra cui gli on. Calogero MANNINO e Salvo ANDO', sembra proprio rispecchiare il tenore più probabile di quei colloqui. Alcuni passaggi, in particolare, che assemblano le informazioni attinte da fonti fiduciarie con le indicazioni degli analisti dell'Arma sulla matrice delle minacce e sulle loro probabili finalità, soprattutto nella parte in cui si riferiscono al rischio di attentati ai due esponenti politici menzionati s'incrociano perfettamente con le preoccupazioni espresse dall'on. MANNINO al PADELLARO e con l'analisi della situazione in atto e dei recenti fatti di sangue in Sicilia dallo stesso uomo politico rassegnata al giornalista<sup>117</sup>.

Naturalmente, nella logica propria dei teoremi accusatori che non si curino di cimentarsi sul non facile terreno della verifica probatoria, si può sempre sostenere che

---

<sup>117</sup> Cfr. Nota citata nel testo, prodotta dalle difese di MORI, DE DONNO e SUBRANNI all'udienza dell'8.10.2015: *"In Sicilia negli ultimi mesi sono stati compiuti eclatanti delitti di mafia ... .. Significativi di una precisa strategia di contrasto allo Stato.... .. L'azione informativa .... ..ha consentito di acquisire da più fonti fiduciarie notizie circa l'esistenza di intendimento dei vertici di cosa nostra di opporsi con determinazione all'attuale offensiva dello Stato, agendo contemporaneamente su due fronti: - Pressioni in forme indirette su esponenti politici, miranti a deflazionare l'impegno dello Stato contro la criminalità; -Eliminazione fisica di alcuni inquirenti, evidenziatisi nella recente proficua attività di repressione svolta nei confronti di cosa nostra. Più precisamente si è appreso che: - Gli on. Calogero Mannino e Salvo Andò potrebbero essere future vittime di cosa nostra; - Il dott. Paolo Borsellino .... Correrrebbe seri pericoli per la sua incolumità a causa delle ultime inchieste sulla mafia trapanese .... .."*.

quella nitidamente sintetizzata nel documento citato era la posizione “ufficiale” del R.O.S. e del suo Comandante (oltre che dell’Arma tutta). Ma non esclude che *sotto sotto* il Generale SUBRANNI, in combutta con l’on. MANNINO, brigasse in tutt’altra direzione. Ma di questo passo, non vi sarebbe ragione di escludere dalla trama occulta di un disegno volto ad avviare un negoziato con Cosa Nostra anche le figure apicali della D.I.A. e del SISDE che furono parimenti investite del problema loro segnalato dal MANNINO.

*Suggerimenti personologiche dell’accusa.*

Ora, non v’è chi non veda come siano elementi di mera suggestione quelli che fanno riferimento ai profili personologici di due dei tre personaggi al vertice di altrettanti organismi investigativi e di intelligence che interloquirono con MANNINO sul tema della sua sicurezza, e delle iniziative possibili per scongiurare il rischio di un attentato ai suoi danni.

Così per Bruno CONTRADA.

Il 24 dicembre del 1992, e quindi appena due mesi dopo l’ultimo incontro, con l’on MANNINO – e con il Generale SUBRANNI – documentato dalle sue agende, egli veniva arrestato con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. E al termine di un travagliato iter processuale (prima riconosciuto colpevole e condannato a dieci anni di reclusione, poi assolto in appello indi, a seguito dell’annullamento in cassazione della sentenza di assoluzione che era stata pronunciata dalla Corte territoriale, condannato all’esito del giudizio di rinvio, con sentenza della Corte d’Appello di Palermo del 25.02.2006, divenuta irrevocabile a far data dal 10.05.2007) è stato condannato con sentenza definitiva perché riconosciuto colpevole del reato contestatogli, in relazione a condotte poste in essere tra il 1979 e il 1988.

Sono note le vicende che, a seguito della decisione della C.EDU, 14 aprile 2015, n. 3 (Contrada c.Italia), che ha dichiarato contraria all’art. 7 della Convenzione la condanna predetta, in quanto inflitta per fatti commessi dal CONTRADA in un periodo in cui il reato ascrittogli – che la stessa Corte europea ha erroneamente ritenuto di creazione

giurisprudenziale – “*non era sufficientemente chiaro e prevedibile per quest’ultimo*” (ovvero, la configurabilità del reato per cui aveva riportato condanna non era ancora così chiara e certa, come sarebbe avvenuto solo a partire dalla sentenza n. 16 del 5.10.1994 emessa dalle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione nel caso DEMITRY, da porre il reo nelle condizioni di poter prevedere con sufficiente certezza le conseguenze penali cui poteva andare incontro per le condotte poste in essere), hanno condotto, dopo alterni esiti<sup>118</sup>, all’annullamento senza rinvio della condanna a suo tempo inflitta al CONTRADA. Essa infatti non era suscettibile di essere eseguita, e quindi improduttiva di qualsiasi effetto penale, stante la necessità di conformarsi, nel caso di specie, al dictum della Corte europea, restando però impregiudicata la questione della eventuale efficacia erga omnes di tale decisione.

Le successive pronunzie della Suprema Corte di Cassazione, nel rigettare i ricorsi proposti da soggetti condannati che versavano in una situazione astrattamente equiparabile a quella del CONTRADA, hanno sancito e chiarito che la pronunzia della C.edu non si configura alla stregua di sentenza pilota, non avendone i requisiti formali e sostanziali, e “*non è comunque inquadrabile tra quelle che abbiano rilevanza e portata generale in rapporto all’individuazione di un problema di tipo sistemico*”<sup>119</sup>.

---

<sup>118</sup> Il ricorso straordinario, proposto dal CONTRADA ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p. avverso la sentenza n. 542/2008 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione in data 10.05.2007 era stato rigettato dal S.C. con sentenza n. 1245 del 6.07.2016. Prima ancora, con ordinanza emessa dalla Corte d’Appello di Caltanissetta il 18 novembre 2015 era stata rigettata l’istanza di revisione del giudicato di condanna, ed anche tale pronunzia era divenuta irrevocabile. Ma il ricorrente, vittorioso a Strasburgo, ha proposto incidente di esecuzione che questa volta si è risolto in senso a lui favorevole perché la Suprema Corte, con sentenza n. 43112 del 7.07.2017 ha annullato senza rinvio la condanna inflitta al CONTRADA, dichiarandola *ineseguibile e improduttiva di effetti penali*, lasciando però impregiudicata la questione relativa all’eventuale portata soggettiva della pronunzia della C. edu.: questione che è stata poi risolta dalle SS.UU. n. 8544 del 24.10.2019, GENCO nel senso di negare che essa sia suscettibile di estendere la propria efficacia nei riguardi di altri soggetti parimenti condannati per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa in relazione a fatti commessi prima della sentenza DEMITRY. E ciò perché l’accerta violazione della legalità convenzionale non è riconducibile ad un vizio sistemico, ossia di contrarietà del diritto nazionale alle disposizioni della Convenzione, e segnatamente all’art. 7 nell’interpretazione che ne ha dato la stessa C. edu con giurisprudenza consolidata.

<sup>119</sup> Cfr. SS.UU. cit. alla nota che precede; e cnf. anche Cass. Sez. VI, 26 novembre 2019, n. 11770: <<*La sentenza Contrada non ha carattere di sentenza “pilota”, non presentandone i requisiti formali e sostanziali, e comunque non è inquadrabile tra quelle che abbiano rilevanza e portata generale in rapporto all’individuazione di un problema di tipo*

Ora, non interessa qui approfondire più di tanto le molteplici criticità della decisione della C. edu che le citate pronunzie della Suprema Corte di Cassazione, a partire dalla sentenza GENCO, hanno evidenziato e stigmatizzato<sup>120</sup>.

Quel che importa rilevare è che la decisione della C. edu nel caso CONTRADA non entra minimamente nel merito della contestazione, né mette in discussione le prove a carico o la loro sufficienza a supportare una pronunzia di condanna, o la circostanza che i fatti contestati siano stati provati e quindi accertati; e neppure, a ben vedere, mette in discussione la loro idoneità ad integrare gli estremi del reato di concorso esterno in associazione mafiosa come messo a fuoco nei suoi tratti salienti dalla giurisprudenza affermatasi e consolidatasi a partire – nella valutazione della stessa C. edu – a partire dalla sentenza DEMITRY: nulla di tutto ciò.

Sicché, pur essendo venuto meno il titolo di condanna, i fatti comprovanti non l'intraneità, ma la contiguità e la collusione con talune cosche mafiose palermitane o singoli esponenti di spicco delle stesse (da Stefano BONTATE a Salvatore INZERILLO a Rosario RICCOBONO, ma anche Filippo MARCHESE e lo stesso Michele GRECO, secondo le convergenti propalazioni dei collaboratori di giustizia che lo accusavano) restano sostanzialmente accertati.

Ora, al di là del dato temporale che confina le condotte concorsuali in un arco di tempo di circa un decennio, ma assai risalente e largamente anteriore all'estate del '92, oltre che legate a contatti e frequentazioni con esponenti mafiosi quasi tutti uccisi nel corso della c.d. seconda guerra di mafia o da anni detenuti e condannati anche all'ergastolo,

---

*sistemico>>.*

<sup>120</sup> In particolare, a parte l'erroneità della premessa di ritenere che il concorso esterno in associazione mafiosa fosse una fattispecie di reato di creazione giurisprudenziale, si è evidenziato come la sentenza CONTRADA non riportasse nei loro esatti termini le oscillazioni e incertezze della giurisprudenza di legittimità all'epoca di commissione dei fatti in contestazione (o di quelli accertati). Se incertezze potevano ravvisarsi, infatti, esse vertevano sulla qualificazione giuridica del fatto, ma <<non sul discrimine tra la sua liceità e la sua illiceità, non essendo preclusa per il soggetto agente la possibilità di avvedersi della possibile punizione di condotte agevolatrici o di rafforzamento di una formazione mafiosa, fermo restando che il dibattito sul tema e la persistenza dell'incertezza avrebbe comunque imposto l'astensione da comportamenti che potevano dare luogo alla contestazione del reato anche in relazione al patrimonio di conoscenze del soggetto>> (cfr. ancora Cass. N. 11770/2019 cit.).

non si può certo inferirne che l'on. MANNINO si fosse rivolto, tra gli altri *anche* al CONTRADA perché sapeva di poter contare sulle sue entrate mafiose e quindi di poterlo coinvolgere in iniziative non ortodosse ed anzi stridenti con le finalità istituzionali di un appartenente di un apparato di sicurezza dello Stato.

A tanto non arriva neppure la pubblica accusa poiché non risulta che il CONTRADA sia mai stato indagato per concorso nel medesimo reato di minaccia a Corpo politico dello Stato per cui si è (separatamente) proceduto a carico del MANNINO.

Di contro è certo che all'epoca delle triangolazioni con lo stesso (ex)ministro e con il Generale SUBRANNI – anche sulla vicenda del CORVO -, Bruno CONTRADA, benché già attinto da propalazioni ancora segrete, come le rivelazioni sulla sua collusione anticipate da MUTOLO, già nel corso del suo primo interrogatorio al dott. BORSELLINO, che a sua volta aveva ricevuto le confidenze dell'amico e collega Giovanni FALCONE circa i suoi sospetti sulla “infedeltà” dell'ex capo della Mobile di Palermo, era ancora saldamente insediato in una posizione ai vertici di uno dei due servizi di intelligence; godeva di massima stima e piena fiducia da parte del Capo della Polizia, Vincenzo PARISI (il quale, dopo il sorprendente arresto, farà il diavolo a quattro, protestando contro quello che riteneva essere un clamoroso errore giudiziario come rammenta l'avv. CONTRI), e aveva un ruolo ed una reputazione che gli permettevano di avere interlocuzioni frequenti con eminenti personalità della politica e delle istituzioni, e contatto o incontri, ancora fino a poche settimane dall'arresto, con lo stesso Ministro dell'Interno.

Quest'ultimo, infatti, sarà a sua volta bersaglio di polemiche sulla stampa, e persino di interrogazioni parlamentari di cui v'è traccia anche nell'intervento di Nicola MANCINO dinanzi alla Commissione parlamentare antimafia in occasione della seduta del 15 gennaio 1993, per non avere con decisione e chiarezza, immediatamente dopo l'arresto del CONTRADA, preso le distanze da un servitore dello Stato sul cui capo pendeva un'accusa così infamante<sup>121</sup>.

---

<sup>121</sup> In effetti nel corso della seduta cit. nel testo, il Ministro MANCINO si espresse con molta cautela. Pur dando atto che quella del dott. CONTRADA era una vicenda *che giudico raccapricciante*, puntualizzava anzitutto che <<il caso è dinanzi

E ritenere che, invece, Calogero MANNINO fosse, all'epoca, già perfettamente edotto delle contiguità o frequentazioni mafiose di Bruno CONTRADA sarebbe ancora una volta aggrapparsi ad un assioma indimostrato.

Ebbene considerazioni non dissimili valgono, a fortiori, per i presunti contatti e incontri con il Generale SUBRANNI. Con una differenza sostanziale e non di poco conto.

Anche il Generale SUBRANNI è stato sottoposto a procedimento penale – molti anni dopo i fatti di causa - con l'accusa infamante di concorso esterno in associazione mafiosa; ma tale procedimento si è concluso con un decreto congruamente motivato ed emesso dal GIP del Tribunale di Caltanissetta su conforme richiesta della procura nissena in data 10 aprile 2012.

Ivi si dava atto come fosse rimasta isolata e priva di riscontri la rivelazione che la signora Agnese PIRAINO LETO, vedova BORSELLINO, aveva attribuito al marito,

---

*alla magistratura e questa ha una competenza esclusiva a giudicare sulla scorta di una serie di riscontri>>». Poi, alludendo alle notizie divulgate sulle rivelazioni dei pentiti che accusavano CONTRADA, aggiungeva: <<Il mio giudizio sul pentitismo è favorevole perché ha offerto un notevole contributo nel disgregare un'organizzazione che sembrava impenetrabile, ma condivido il parere delle sezioni unite della Cassazione: il pentito non dice sempre la verità, ma può contribuire a formarla e, quindi, va sempre effettuato il riscontro logico, storico e documentale delle sue affermazioni. Affidiamoci dunque alla magistratura che mi auguro restituisca il dottor CONTRADA, come ho già detto in altre dichiarazioni, funzionario integerrimo o lo trattenga, nel caso in cui non sia stato tale>>. Indi, rivela alla Commissione di avere chiesto notizie e accertamenti al Direttore del SISDE con specifico riferimento a presunte ricchezze trasferite in Uruguay, anche per interposta persona, e nulla era emerso; e di avere inviato al Presidente della Commissione la documentazione acquisita sul caso. Ma tiene ad aggiungere una sua personale riflessione: <<il dottor CONTRADA, all'epoca dei reati che gli sono stati contestati, non apparteneva ancora ai servizi segreti ma era un semplice poliziotto. In questa sua veste agiva in un contesto che non aveva ancora introdotto nell'ordinamento la legislazione premiale e quella differenziata. Un buon poliziotto, di fronte ad organizzazioni di tipo occulto come la mafia o la camorra, non può non penetrare al loro interno. Dico questo perché in questo modo agiscono tutte le polizie del mondo e guai ad immaginare che ieri, in assenza di una specifica legislazione, tutto dovesse avvenire rimanendo con le braccia conserte e aspettando la soffiata di qualcuno. Sesso chi faceva una soffiata era un delinquente minore e naturalmente faceva confidenze intorno ad un delinquente maggiore (questo era quanto avveniva all'interno delle nostre forze dell'ordine, analogamente a quanto avviene nell'ambito di tutte le forze dell'ordine esistenti in un paese di civiltà giuridica). A volte il delinquente minore può diventare maggiore e in questo caso si sgranano gli occhi perché si è increduli che avesse rapporti con quello minore>>. Se non fu una convinta difesa d'ufficio, poco ci mancò. E' evidente che, sia pure con la doverosa cautela del caso, il Ministro MANCINO si sforzò, anche in quella sede, di spezzare più d'una lancia in favore dell'illustre inquisito.*



che pochi giorni prima di essere ucciso – e precisamente il 15 luglio 1992, data alla quale fu possibile risalire in quanto la signora collocava con certezza tale rivelazione alla vigilia dell'ultima partenza del marito per Roma, avvenuta il 16 luglio – le aveva confidato che qualcuno, di cui non le disse il nome, gli aveva riferito che il Generale SUBRANNI, con il quale egli aveva un rapporto di stima e frequentazione per ragioni professionali, era punteggiato.

In particolare, erano stati esaminati i collaboratori di giustizia che, all'epoca della rivelazione predetta, il dott. BORSELLINO aveva già iniziato ad interrogare (MUTOLO, SCHEMBRI e MESSINA Leonardo), ma nessuno di loro aveva saputo riferire alcunché in ordine a eventuali rapporti collusivi del SUBRANNI con esponenti mafiosi. E neppure scavando nel bagaglio di conoscenze di nuovo collaboratori di giustizia di acclarato spessore, come Giovanni BRUSCA era emerso nulla al riguardo, non avendo in particolare il BRUSCA riferito alcunché in merito al ruolo giocato da eventuali appartenenti all'Arma dei Carabinieri (e segnatamente in merito al SUBRANNI) nella trattativa di cui gli aveva parlato Totò RIINA.

Mentre doveva escludersi che il misterioso amico che avrebbe tradito il dott. BORSELLINO, come dallo stesso confidato alla dott.ssa Alessandra CAMASSA e al dott. Massimo RUSSO durante uno sfogo accorato cui s'era lasciato andare in occasione di una visita fattagli dai due giovani colleghi presso il suo ufficio alla Procura di Palermo nel giugno del '92, potesse identificarsi nella persona del Generale SUBRANNI: sia perché con quest'ultimo non intercorrevano rapporti di amicizia personale, ma solo di frequentazione per ragioni d'ufficio; sia, e soprattutto, perché, per quanto fosse problematico datare l'episodio riferito concordemente dai dott.ri CAMASSA e RUSSO, esso non poteva che essere avvenuto a giugno e comunque prima del 4 luglio 1992, data della cerimonia di saluto dello stesso BORSELLINO ai colleghi di Marsala che fu anche l'ultima occasione in cui la dott.ssa CAMASSA lo vide. (E quindi l'episodio in questione doveva certamente essere occorso prima di quella cerimonia). Di contro, si è accertato che il dott. BORSELLINO, al rientro dalla trasferta in Germania dove si era recato per andare a sentire alcuni nuovi pentiti, si era

trattenuto a Roma per tutta la giornata del 10 luglio e aveva partecipato ad una cena, insieme a MORI e SUBRANNI e altri Ufficiali dell'Arma, trascorrendo poi la giornata seguente in compagnia del Generale SUBRANNI, e accettando il passaggio da questi offerto in elicottero per raggiungere Salerno, dove la mattina del 12 luglio il dott. BORSELLINO partecipò alla festa per il battesimo del figlio del collega Diego CAVALIERO. Sicché almeno fino a quel momento, i rapporti con lo stesso SUBRANNI sembravano essere rimasti immutati e improntati a massima cordialità. Ebbene, la sentenza qui appellata, all'esito di un esame scrupoloso di un compendio istruttorio ancora più vasto di quello vagliato dall'A.G. nissena (perché integrato dalle propalazioni di DI CARLO e SIINO, nonché dalla testimonianza de relato del Generale GEBBIA sui rapporti con i cugini SALVO, sull'interessamento alle indagini sul sequestro Corleo e sulle iniziative intraprese per il recupero del cadavere del rapito, nonché sull'omissione di atti dovuti in relazione al mancato sequestro di armi da fuoco presenti in immobile di pertinenza dei SALVO<sup>122</sup>), perviene alla conclusione dall'insieme delle risultanze acquisite, tra le quali è meritevole di apprezzamento la testimonianza di Luigi LI GOTTI su episodi e circostanze apprese da confidenze fattegli dall'amico e collega avv. ASCARI, residuano soltanto elementi idonei a comprovare l'esistenza di rapporti del Generale SUBRANNI con i cugini SALVO, con Vito CIANCIMINO e con ANDREOTTI.

Ma per quanto concerne i primi, le esigenze correlate alle indagini sul sequestro Corleo giustificavano ampiamente che il Generale SUBRANNI, come peraltro da lui stesso ammesso, si trovasse ad incrociare in particolare Nino SALVO, personalmente interessato ad avere notizie del suocero rapito (e successivamente a tentare di recuperarne almeno il corpo); e comunque il ruolo pubblico per anni ricoperto dai

---

<sup>122</sup> Su tutte queste circostanze si rinvia alla puntigliosa e convincente autodifesa svolta dallo stesso imputato nelle dichiarazioni spontanee rese all'udienza del 22.09.2017. E del resto la sentenza dà atto (v. pag. 2958) che «La testimonianza del Gen. Gebbia si fonda, invece, su conoscenze dallo stesso apprese, molti anni dopo dai fatti, da terzi che o le hanno smentite (v. dichiarazioni Frasca e Ungaro) o non le hanno potute confermare (il M.llo Noto nel frattempo deceduto).

A ciò si aggiungano l'ulteriore ritardo con il quale il teste è addivenuto alla decisione di riferire quei fatti e alcuni tratti istrionici del personaggio non tranquillizzanti ai fini della valutazione della sua attendibilità».

potenti esattori di Salemi, le generiche notizie su un rapporto di reciproca conoscenza non avrebbero alcuna valenza indiziante.

Quanto a Vito CIANCIMINO, non hanno trovato il minimo riscontro le propalazioni del DI CARLO, peraltro generiche e indeterminate, oltre che a dir poco tardive, sul fatto che il Generale SUBRANNI si sarebbe interessato per non meglio precisati favori a esponenti mafiosi segnalatigli dal CIANCIMINO. E quindi residua solo il dato della conoscenza reciproca, comprovato dai due bigliettini da visita a firma del SUBRANNI rinvenuti durante la perquisizione dell'abitazione di Vito CIANCIMINO in occasione del suo arresto nel novembre del 1984. In uno dei due il Generale SUBRANNI ringrazia per le felicitazioni fattegli pervenire dal CIANCIMINO, ed è verosimilmente databile alla fine di aprile del 1978, quando il maggiore SUBRANNI venne promosso a tenente colonnello e andò a comandare il Reparto Operativo dei Carabinieri di Palermo<sup>123</sup>: molti anni dopo che si era conclusa l'esperienza di CIANCIMINO quale sindaco di Palermo, e in un'epoca in cui egli era già assai discusso non solo per la sua disinvoltura nel mescolare rapporti politici e di affari – che gli sarebbero costati in seguito la sottoposizione a diversi procedimenti penale per reati contro la P.A. due dei quali sfociati in condanne definitive – ma anche per presunti rapporti con esponenti mafiosi, per i quali era stato attenzionato dalla Commissione parlamentare antimafia. Del resto, l'esistenza di rapporti *cordiali* tra i due, esplicitamente dichiarata dal CIANCIMINO in occasione dell'interrogatorio reso al G.I. dott. Giovanni FALCONE dopo il suo arresto nel novembre del 1984<sup>124</sup> emerge anche dalla narrazione che il

---

<sup>123</sup> Come si evince dallo stato di servizio in atti, il SUBRANNI è stato Maggiore e Comandante de Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Palermo al 15 ottobre 1976 al 23 maggio 1977; e dal 24 luglio 1977 al 29 aprile 1978; dal 30 aprile 1978 è stato promosso al grado di Tenente Colonnello ed ha ricoperto l'incarico di Comandante del Reparto Operativo presso il Gruppo Carabinieri di Palermo fino al 30 luglio 1980.

<sup>124</sup> Cfr. verbale d'interrogatorio del 28 novembre 1984: <<Ho conosciuto il Col. SUBRANNI a Palermo e con lo stesso ho intrattenuto cordiali rapporti di amicizia...>>. Ma, come ha tenuto a puntualizzare l'imputato SUBRANNI nelle dichiarazioni spontanee rese all'udienza del 22.09.2017, l'affermazione del CIANCIMINO proseguiva con una frase che in effetti sembrava non concedere alcuno spazio a illazioni sull'esistenza di particolari rapporti tra lui e l'ex sindaco di Palermo: <<....,ma con lo stesso non ho intrattenuto rapporti di alcun genere>>. L'apparente contraddittorietà di affermazione e contestuale negazione di qualsiasi rapporto si scioglie, ove si consideri che il dichiarante intendeva

Generale MORI ha fatto dei contatti intrapresi con Vito CIANCIMINO, se è vero che in occasione di uno dei loro primi incontri (insieme al capitano DE DONNO), lo stesso CIANCIMINO gli disse che aveva conosciuto diversi Ufficiali dell'Arma tra i quali proprio il Generale SUBRANNI, quando comandava il Nucleo Investigativo dei carabinieri di Palermo; e si raccomandò di fargli avere i suoi saluti.

Può apparire, ed è poco commendevole la condotta di un alto ufficiale dei Carabinieri che non si peritava di continuare ad avere contatti o rapporti cordiali con un personaggio così chiacchierato, e sul conto del quale si erano accumulati atti e rapporti giudiziari fin dai primi anni settanta. Ma ciò, come riconosce il giudice di prime cure, in assenza di diverse risultanze può avere un rilievo soltanto "etico" (cfr. pag. 4959). Né si può trascurare che, sebbene in declino per l'accumularsi di accuse sospette e rapporti giudiziari su suo conto, CIANCIMINO, tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80 era un personaggio influente nella vita pubblica e nella realtà politica locale, capace ancora di inserirsi nelle dinamiche di potere e nella competizione tra le correnti interne al partito di maggioranza relativa, anche a livello nazionale.

Inoltre, si registra una singolare assonanza tra le propalazioni del SIINO e quelle del RICCIO a proposito dell'ambiguo tenore dei rapporti che il Generale SUBRANNI non disdegnava di coltivare con personaggi in odor di mafia, come usa dirsi o decisamente intranei all'organizzazione mafiosa.

SIINO, che peraltro si è contraddetto sulle circostanze in cui avrebbe fatto la conoscenza di SUBRANNI, ha fatto riferimento ad un approccio o un tentativo di approccio nei suoi confronti per avere informazioni sull'omicidio del Colonnello RUSSO (salvo scoprire che ne sapeva, il SUBRANNI, più di lui). E ad un raffreddamento dei loro rapporti quando SUBRANNI non ricambiò il favore, come

---

escludere di avere avuto con il Generale SUBRANNI rapporti di affari o di reciproco interesse, ammettendo solo rapporti disinteressati e occasionati da comuni conoscenze e frequentazioni. Residua ovviamente un margine di ambiguità, poiché ne uscirebbe comunque confermato che un rapporto di conoscenza e di frequentazione doveva pure esserci, per arrivare a parlare di amicizia. E analoga ambiguità si ripropone per i dichiarati rapporti con un altro alto ufficiale dei Carabinieri (cfr. ibidem: <<E lo stesso dicasi dei rapporti con il Generale Carmelo PICONE>>).

invece lui si attendeva, rifiutandosi di dargli notizie sull'indagine cui era interessato per i fatti di Baucina.

A dire di Michele RICCIO, all'esito dell'incontro avuto a Roma con i procuratori di Palermo e Caltanissetta otto giorni prima di essere ucciso, ILARDO ebbe a confidargli che SUBRANNI era uno dei suoi superiori di cui avrebbe dovuto diffidare. Ma lo stesso RICCIO rammenta altresì che all'epoca dell'istituzione del R.O.S. (3 dicembre 1990) si discuteva del modo in cui dovessero essere impostate le indagini sulla criminalità mafiosa in Sicilia. E in occasione di una di queste discussioni, MORI confidò a RICCIO che SUBRANNI aveva *stretti rapporti* con Vito CANCEMINO, ma senza specificare o aggiungere altro. E tuttavia il discorso verteva sul modo in cui impostare le indagini di mafia in Sicilia e il metodo e gli strumenti e le risorse da impiegare in tale contesto, sicché quel riferimento buttato lì da MORI sembrava alludere alla possibilità di utilizzare Vito CANCEMINO, grazie ai suoi pregressi rapporti con il Comandante SUBRANNI, come potenziale interlocutore o fonte di informazioni, se non proprio come fonte confidenziale nell'accezione comune del termine.

Analogamente per quanto concerne i rapporti con il senatore ANDREOTTI.

Deve convenirsi con la valutazione espressa dal giudice di prime cure secondo cui non v'è ragione di dubitare della genuinità della testimonianza dell'avv. LI GOTTI, soprattutto nelle parti che si riferiscono a fatti da lui vissuti in prima persona. E alcune apparenti incongruenze – come l'essere il Generale SUBRANNI già in pensione quando si sarebbe interessato, su input del senatore ANDREOTTI ad una vicenda che coinvolgeva il fratello del giornalista MINOLI – oppure alcune imprecisioni – come l'aver smentito Claudio MARTELLI di avere mai acquistato una villa sulla via Appia, dove però aveva avuto nella propria disponibilità una villa in affitto per la quale altri si sobbarcavano l'onere di pagare per lui un ingente canone di locazione – non valgono a inficiarne l'attendibilità complessiva.

Ma, come per i cugini SALVO, la genesi dei rapporti con il sette volte presidente del Consiglio e più volte ministro in svariati governi della Repubblica non presenta di per sé nulla di sospetto o di anomalo, tenuto conto del ruolo pubblico dello stesso ANDREOTTI e delle tante occasioni e ragioni di incontri e contatti per ragioni istituzionali, potendosi al più censurare sotto il profilo dell'etica pubblica che il Generale SUBRANNI, come parrebbe evincersi dalla testimonianza dell'avv. LI GOTTI, continuasse a coltivare quel rapporto, prestandosi persino a impiegare mezzi e risorse del proprio ufficio o, da pensionato, le proprie conoscenze negli apparati investigativi, per convenienze e motivi di interesse privato del plurititolato ANDREOTTI (ammesso che vi sia stato un concreto interessamento del SUBRANNI alle vicende riferite dal LI GOTTI), anche dopo che nei suoi confronti s'era instaurato il procedimento per concorso esterno in associazione mafiosa.

*Profili di opacità nella figura di SUBRANNI: risultanze contraddittorie.*

Ciò posto, simili risultanze nel loro insieme potrebbero esitare al più il ritratto in parte "opaco" di un alto ufficiale dell'Arma non alieno ed anzi aduso a tessere e coltivare rapporti di reciproco interesse, o di subalternità e compiacenza nei riguardi del potente di turno (un tempo i cugini SALVO, o Vito CIANCIMINO, o il senatore ANDREOTTI come l'on. MANNINO), anche quando fosse attinto da sospetti o accuse di contiguità ad ambienti e personaggi della criminalità mafiosa, o addirittura sottoposto a procedimento penale per gravissime imputazioni che avrebbero consigliato o imposto di prendere le distanze.

Ma a contrastare tale esito valutativo, certo non lusinghiero, ha buon gioco l'appassionata autodifesa svolta dal Generale SUBRANNI all'udienza del 22.09.2017 e supportata dalla cospicua documentazione prodotta, nello sciorinare, a riprova di una condotta integerrima ed esemplare, una nutrita serie di benemerienze e titoli acquisiti nel corso della sua lunga e brillante carriera, impreziosita da encomi solenni (come quello tributatogli dal Generale Carlo Alberto DALLA CHIESA: v. all. 1 della produzione SUBRANNI), plurimi attestati di stima e piena fiducia provenienti da

figure preclare di magistrati (*E mi riferisco ai Dottori Chinnici, Falcone, Borsellino, Grasso, Ajala, Silena, Aliquò, Forte, Aldo Rizzo, Giovanni Puglisi, Pignatone, Pizzillo, solo per citarne alcuni*), esponenti istituzionali, o noti personaggi preposti agli apparati investigativi e di sicurezza, come il Prefetto Giuseppe DE GENNARO (cfr. all.ti 4 e 5, e ivi missive a firma del DE GENNARO rispettivamente in data 20 maggio 1996 e 7 marzo 1993), o il Prefetto MASONE (che n. q di Capo della Polizia di Stato, richieste espressamente con lettera indirizzata al Comandante generale dell'Arma, Generale FEDERICI, la partecipazione del SUBRANNI ad un convegno nazionale tenutosi in data 2 aprile 1996, rimarcandone la vasta esperienza professionale sul tema del convegno: v. all. 3), che nel corso degli anni avevano avuto modo di cooperare con il Generale SUBRANNI e di conoscerne ed apprezzarne il valore.

Spiccano, tra gli attestati di stima, la dedica apposta dal giudice Giovanni FALCONE (*“Al Generale Subranni, con stima ed amicizia. Giovanni Falcone”*) alla copia del libro *“Cose di Cosa Nostra”* di cui gli fece dono (con la precisazione che la copia in questione è quella edita nel 1991, che corrisponde alla prima edizione del libro, sicché il dono risale ad epoca anteriore e prossima alla morte del dott. FALCONE).

E meritano ancora di essere segnalati i motivati apprezzamenti espressi in alcuni passaggi della sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio che diede luogo al Maxi-processo, e a firma tra gli altri del dott. FALCONE e del dott. BORSELLINO, a proposito della qualità del lavoro investigativo condensato nel rapporto giudiziario RIINA Salvatore+25, tutti indiziati – e tra loro anche Gaetano BADALAMENTI e capi e gregari delle cosche mafiose *sia corleonesi che badalamentiane* - di associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico di stupefacenti e altri gravi reati, che, a parere degli estensori della stessa sentenza-ordinanza, forniva una lettura rivelatasi di grande lungimiranza sulle possibili traiettorie di quella che si preannunciava come sanguinosa contesa per l'egemonia tra schieramenti antagonisti all'interno di Cosa Nostra<sup>125</sup>.

---

<sup>125</sup>Cfr. estratto dalla sentenza ordinanza c. ABBATE+700 dell'8 novembre 1985, produzione SUBRANNI dell'8.11.2015: <<...bisogna dare atto che i Carabinieri avevano compreso l'importanza delle rilevazioni del Di Cristina e le avevano sapientemente inserite nel quadro complessivo delle indagini da tempo condotte contro Cosa Nostra. Avevano

Quel rapporto giudiziario peraltro faceva seguito ad altre importanti operazioni di polizia giudiziaria le cui risultanze erano compendiate in altrettanti rapporti giudiziari di denuncia dei presunti responsabili di una serie di delitti di sequestro di persona e omicidio che vennero letti come sintomatici di una vera e propria offensiva dei corleonesi contro esponenti dello schieramento mafioso antagonista.

#### **1.4.- Ombre, sospetti e accuse di collusione.**

Detto questo è innegabile che persistono, sulla figura e sull'operato del Generale SUBRANNI, pesanti ombre che ne appannano l'immagine di ufficiale integerrimo e fedele servitore dello Stato, sempre determinato a portare avanti con il massimo impegno la lotta alla mafia, nell'ambito delle sue competenze.

Così pesa come un macigno, è inutile girarci intorno, la terribile rivelazione fatta da dott. BORSELLINO alla moglie appena quattro giorni prima di essere ucciso, quando le disse di avere saputo – o capito – che il Generale SUBRANNI era *punciutu*. Anche se tale rivelazione, pur sempre de relato, da sola non poteva bastare a determinare, né giustificare, un epilogo diverso da quello sancito con il decreto di archiviazione del procedimento che ne scaturì a carico dello stesso SUBRANNI per il reato di associazione mafiosa<sup>126</sup>, poiché, nonostante le approfondite indagini espletate, non fu

---

*perfettamente compreso, ben sette anni fa, le linee di tendenza all'interno della mafia ed avevano preveduto uno scontro di vaste dimensioni fra le fazioni in lotta nonché l'uccisione di funzionari dello Stato, che prontamente si sono verificate (...). Evidentemente anche in questa occasione, le dichiarazioni di Di Cristina e le indagini dei P.G. sono state sottovalutate. E allo stesso modo non si è compresa la pericolosità, ampiamente sottolineata dai Carabinieri, dell'esistenza di un ferreo sistema di alleanze e dalla Provincia di Caltanissetta a quella di Trapani era dominata dai corleonesi e stava per impadronirsi del potere (...) nel commentare le dichiarazioni del Di Cristina, l'estensore del rapporto, Maggiore Antonio Subranni afferma che le notizie fornite dal Di Cristina rimane anche una realtà occulta davvero paradossale. Rivela l'agghiacciante realtà, che, accanto all'autorità dello Stato, esiste un potere più incisivo e più efficace, che è quello della Mafia che agisce, che si muove, che lucra, che uccide, che perfino giudica e tutto alle spalle dei pubblici poteri (...). Il nobilissimo sdegno dell'estensore del rapporto, Maggiore Antonio Subranni, è completamente comprensibile e giustificato, specie se si considera che soltanto adesso, dopo indagini lunghe nonché defaticanti, si comincia a prestare ascolto, quando, oltre sette anni fa, era stato già vigorosamente denunciato, senza effetti di rilievo >>.*

<sup>126</sup> Il nominativo di Antonio SUBRANNI risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito dell'originario proc. n.



possibile allora come non appare neppure oggi possibile risalire alla fonte di quella notizia - se davvero si trattò di una notizia appresa da qualcuno – o alle ragioni per cui il dott. BORSELLINO avesse maturato il convincimento sintetizzato in quell'icastica asserzione. Né si è riusciti a trovare alcun significativo riscontro alla fondatezza di quella rivelazione, dal momento che né i nuovi pentiti che il dott. BORSELLINO aveva iniziato in quei giorni di luglio del '92 a interrogare, ma neppure tutti gli altri ex affiliati a Cosa Nostra che negli anni successivi sono andati ad ingrossare le fila dei collaboratori di giustizia, compresi “pentiti” di innegabile spessore, come Giovanni BRUSCA o Antonino GIUFFRÈ, hanno saputo riferire alcunché circa eventuali collusioni mafiose del SUBRANNI.

E non può certo conferirsi dignità di riscontro alle velenose insinuazioni del DI CARLO sui rapporti del Generale SUBRANNI con i cugini SALVO e con l'on. LIMA, che ne avrebbero favorito avanzamenti di carriera insolitamente rapidi (insinuazione smentita peraltro dallo stato di servizio versato in atti); o alle più che tardive propalazioni dello stesso DI CARLO sul ruolo che l'allora Maggiore SUBRANNI avrebbe avuto nel depistare, sempre su sollecitazione di Nino SALVO, le prime indagini sull'omicidio di Peppino IMPASTATO (v. infra), nel senso di essersi adoperato per una fulminea chiusura delle indagini che, escludendo la pista mafiosa, allontanasse ogni sospetto sulla possibile matrice mafiosa del tragico evento e dirottasse le indagini dalla locale cosca mafiosa che faceva capo a Gaetano BADALAMENTI. Peccato che DI CARLO abbia indicato come proprie uniche fonti di conoscenza di quella devastante “verità” due soggetti morti da anni (come Nino BADALAMENTI, ucciso nel 1981, e Nino SALVO, morto per cause naturali nel 1986), e quindi impossibilitati a smentirlo; e che ne abbia parlato per la prima volta nel 2012, circa sedici anni dopo che aveva iniziato a collaborare con la Giustizia; e soprattutto che non avesse fatto il minimo cenno al ruolo attribuito (dalle sue fonti) al

---

2554/09 R.G.N.R. per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. a far data dal 23.10.2009 proprio a seguito delle dichiarazioni rassegnate dalla Sig.ra Agnese Piraino, vedova del dott. Paolo Borsellino, in data 18 agosto 2009, poi ribadite in data 27 gennaio 2010.

SUBRANNI nei due procedimenti aventi specificamente ad oggetto quel delitto, il primo definito dalla Corte d'Assise di Palermo con il rito abbreviato a carico di PALAZZOLO Vito, esponente di spicco della cosca mafiosa di Cinisi (cfr. sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Palermo Sez. III in data 5.03.2000; e sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Palermo del 18.10. 2002); ed il secondo celebrato da altra sezione della stessa Corte d'Assise con il rito ordinario a carico del capo riconosciuto di quella cosca, Gaetano BADALAMENTI (cfr. sentenza n. 10/2002 emessa dalla I sezione della Corte d'Assise di Palermo in data 11 aprile 2002), pur essendo stato sentito nel processo celebrato con rito ordinario e nella fase delle indagini che avevano preceduto quello definito in abbreviato.

Tanto meno possono assurgere a dignità di riscontro le insinuazioni fatte sul conto del SUBRANNI dall'allora M.llo CANALE, e raccolte dalla dott.ssa CAMASSA, la quale, nel confermare che Paolo BORSELLINO nutriva un rapporto di stima e affetto per i Carabinieri ed aveva rapporti di amicizia con molti ufficiali dell'Arma, rammenta altresì che lo stesso CANALE, che all'epoca era uno dei più stretti collaboratori del dott. BORSELLINO, le aveva confidato, in occasione della cerimonia di commiato tenutasi alla Procura di Marsala (il 4 luglio del '92) la sua preoccupazione per il fatto che egli si fidasse troppo del Generale SUBRANNI o del Col. MORI, che invece erano a suo dire personaggi "pericolosi", senza specificare altro. Ma la stessa dott.ssa CAMASSA ha precisato di non poter escludere che il CANALE – il quale dal canto suo ha recisamente smentito la confidenza che la dott.ssa CAMASSA gli attribuisce<sup>127</sup>: ma sono comprensibile le sue remore ad ammetterla, considerato che militava ancora nell'Arma quando è stato sentito sul punto - non le abbia fatto espressamente quei nomi e si sia limitato a fare riferimento ai vertici del R.O.S., sicché può essere stata lei a dedurne che potesse trattarsi di MORI e SUBRANNI<sup>128</sup>.

---

<sup>127</sup> Cfr. pag. 173-174 della sentenza di primo grado, MORI/OBINU.

<sup>128</sup> Cfr. deposizione della dott.ssa CAMASSA al processo MORI/OINU, udienza del 4.05.2012 (richiamata anche nella motivazione della sentenza di quel processo). Ivi, la teste precisa di avere letto sui giornali del Generale SUBRANNI in elazione a certe indagini su di lui e di avere forse in tale occasione ricollegato quel nome a ciò che - in più di un'occasione,

In ogni caso si tratta di asserzioni rimaste generiche e apodittiche, che potevano anche essere frutto di invidie o gelosie professionali, tant'è che lo stesso CANALE o non ne fece mai cenno al dott. BORSELLINO, o, se lo fece, le sue preoccupazioni dovevano essere talmente disancorate da elementi specifici che il valoroso magistrato non ritenne di darvi alcun seguito.

1.4.1. -Ma tornando alla rivelazione che la signora Agnese PIRAINO LETO attribuisce al marito, si può convenire, dando massimo risalto al contesto in cui quella frase fu pronunciata e al suo carattere anche di sfogo emotivo, su una lettura che ne stemperi il significato letterale, interpretandola nel senso che la notizia che tanto aveva turbato il dott. BORSELLINO era che il SUBRANNI avesse avuto rapporti o tenuto comportamenti che ne implicavano una sostanziale collusione con l'organizzazione mafiosa. E l'espressione "punciutu" non alludeva all'essere il SUBRANNI formalmente affiliato a Cosa Nostra con il classico rito del "santino" che brucia tra le mani del nuovo adepto, ma era solo un modo per enfatizzare il concetto che egli aveva inteso esprimere nel confidare alla moglie quel terribile segreto, quasi a voler trarre un minimo sollievo dal condividere con lei il turbamento che ne aveva ricavato sia nel venirne a conoscenza (tanto da avere provato conati di vomito), sia nel farne cenno alla moglie<sup>129</sup>.

---

e non solo quando si videro alla cerimonia del 4 luglio - le aveva detto il M.llo CANALE; mentre ha confermato per il resto quanto aveva dichiarato già nelle S.I. rese alla Procura di Caltanissetta il 14 luglio 2009, anche sul giudizio espresso dal M.llo CANALE circa la pericolosità di quei personaggi (ossia, i vertici del R.O.S.).

<sup>129</sup> Cfr. verbale di S.I. rese al P.M. il 18 gennaio 2009: "*Mi trovavo a casa con mio marito, verso sera, alle ore 19.00, e, conversando con lo stesso nel balcone della nostra abitazione, notai Paolo sconvolto e, nell'occasione, mi disse testualmente <<ho visto la mafia in diretta, perché mi hanno detto che il Generale Subranni era "pungiutu">>*". Ed ancora, verbale di S.I. rese al P.M. il 27 gennaio 2009: "*...sì, mi aveva detto che era sconvolto, ... l'ho visto turbato e ho chiesto cosa c'hai? dice ho avuto conati di vom... eravamo nello studio...a Palermo ehm... gli ho detto cosa c'hai? Hai pranzato oggi? Perché non aveva venuto a pranzo ... dice: ho visto "la mafia in diretta"... e fra tante cose, ho sentito, e mi hanno riferito che il Generale Subranni, si è "punciuto" ... lui l'ha preso per certo, perché non so chi gliel'abbia detto, ma chi gliel'ha detto, gli ha fatto capire che vero era, e così me l'ha riferito... sempre sbalordito di quello che gli era stato raccontato... però, io non ho chiesto chi te l'ha detto. Ma lui l'ha detto in maniera non serena... ma certa.... .... era turbatissimo, turbatissimo, e quando gliel'hanno detto, addirittura dice che ha avuto conati di vomito..."*".

Ma era comunque una notizia così impressionante ed esplosiva, che, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa del SUBRANNI, e dallo stesso imputato nelle citate dichiarazioni spontanee, è del tutto plausibile che non si sia sentito di farne il minimo cenno con nessuno con i colleghi con i quali si vide ed ebbe contatti in quegli stessi giorni per ragioni di lavoro. Non era una notizia da poter commentare o comunicare con nessuno, al di là del fugace sfogo avuto con la moglie e compagna di una vita in un momento di particolare scoramento; e tanto meno poteva correre il rischio che una notizia simile, appresa pochi giorni prima, trapelasse in ufficio e dall'ufficio prima di avere fatto le necessarie verifiche e i doverosi riscontri.

D'altra parte, nessuno dubita della genuinità della testimonianza della vedova BORSELLINO, che peraltro nessuna ragione avrebbe avuto per calunniare, a distanza di tanti anni dalla morte di suo marito, il Generale SUBRANNI. E della sua sincerità sembrano essere convinti persino i suoi due coimputati, MORI e DE DONNO, per come si espressero (più il secondo che il primo, limitandosi MORI ad assentire con monosillabi alle esuberanti considerazioni del DE DONNO) nel corso della conversazione telefonica intercettata l'8 marzo 2012 e vertente proprio sulla testimonianza della signora LETO, come puntualmente annotato alle pagg. 1257 e 1258 della sentenza impugnata (che richiama anche la successiva conversazione intercorsa tra lo stesso DE DONNO e tale Raf, non meglio identificato: << *perché poteva raccontare pure che cazzo voleva a dire la verità secondo me... .... quindi, secondo me, forse la signora dice la verità... .... io poi non la conosco la Signora Agnese, però perché dovrebbe inventarsi stà cazzata su Subranni... per cui presumo pure che probabilmente Borsellino l'abbia pure fatta sta battuta con la signora.. .... però bisogna vedere che cazzo intendeva lui, cioè chi glielo ha detto... >>).*

L'affidabilità poi del ricordo (fatta salva la remota possibilità che a distanza di tanti anni o anche in tempi più prossimi al colloquio del 15 luglio, la signora Agnese possa essere incorsa in un lapsus con conseguente scambio di persona sul nominativo dell'alto ufficiale del quale il dott. BORSELLINO avrebbe scoperto che era *punciutu*) anche con riferimento alle circostanze in cui aveva ricevuto dal marito la tremenda

rivelazione, è puntellata dalla testimonianza di Diego CAVALIERO, magistrato e amico di famiglia dei BORSELLINO, che continuò anche dopo la morte di Paolo, a intrattenere rapporti di amicizia e frequentazione con i congiunti del collega ucciso.

Questi, in occasione di una visita a casa BORSELLINO, che ha collocato temporalmente tra la fine del 2003 e l'inizio del 2004, e in un momento in cui si trovò a conversare in un clima di assoluta confidenza a quattr'occhi con la signora LETO, ne ricevette la stessa rivelazione di cui la signora Agnese avrebbe riferito all'A.G., per la prima volta, soltanto 5 o 6 anni dopo.

Per il resto, tutte le obiezioni mosse dal SUBRANNI nella sua appassionata autodifesa – e dai suoi difensori nel proposto gravame - si infrangono contro le persuasive argomentazioni spese dal giudice di prime cure nel motivare il giudizio di attendibilità della testimonianza della vedova BORSELLINO: argomentazioni che questa Corte ritiene di dover sottoscrivere integralmente e per le quali si rimanda alle pagg. 1254-1257 della sentenza in atti.

Valga solo ribadire che la signor LETO ha offerto una spiegazione plausibile del ritardo con cui ha riferito all'A.G. quell'episodio, così svelando un segreto che aveva custodito per anni, senza farne parola con nessuno, nonostante l'inesausta passione con cui aveva sempre onorato la memoria del marito, anche attraverso il suo personale impegno a dare il proprio contributo all'accertamento dei fatti nei tanti processi in cui era stata chiamata a deporre e prima ancora, o contestualmente, nelle indagini mai conclusesi per individuare i responsabili della strage di via D'Amelio, inclusi eventuali mandanti occulti.

Ha spiegato in sostanza la vedova BORSELLINO che temeva di danneggiare l'immagine dell'Arma intera, se avesse reso pubblica quella sconcertante confidenza. E, avendo mutuato da suo marito un rapporto di stima e ammirazione nei confronti dei Carabinieri, che in lui non era venuto meno neppure dopo l'orribile scoperta fatta nei suoi ultimi giorni di vita, aveva sempre ritenuto che essa fosse circoscritta alla persona del SUBRANNI; e tale doveva rimanere, se non voleva fare torto all'Arma e a suo marito. Non v'era quindi motivo di estendere un inevitabile giudizio di riprovazione

nei riguardi dell'ufficiale infedele ai tanti altri ufficiali dell'Arma con cui suo marito aveva lavorato, nutrendo per loro una stima incondizionata, ed essendo legato, ad alcuni di loro, anche da rapporti di amicizia. Come non v'era ragione di che la signora PIRAINO LETO provasse imbarazzo nell'incontrare alti ufficiali dell'Arma (ma non il generale SUBRANNI tra loro), come pure è provato che sia avvenuto in più occasioni (come la cena annotata dal Generale MORI alla data del 16 febbraio 1993; o gli incontri con il Comandante generale dell'Arma, FEDERICI, che sono avvenuti il 13 maggio 1993 e il 28 gennaio 1994, come documentato agli atti del Comando generale; o in tante altre occasioni di incontri con ufficiali dei Carabinieri per cerimonie o eventi pubblici cui però non risulta abbia partecipato anche il Generale SUBRANNI).

E così si spiega anche la ferma volontà dei familiari del dott. BORSELLINO, confermata da più fonti, che fossero Ufficiali del R.O.S. a presenziare alla perquisizione dell'abitazione del loro congiunto, nell'immediatezza della strage di via D'Amelio.

Mentre resta solo un'astratta congettura, a fronte di un materiale probatorio così aleatorio e improbabile, l'ipotesi adombrata dalla pubblica accusa (peraltro solo nella requisitoria della discussione finale del giudizio di primo grado) che la ritenuta e brusca accelerazione dell'iter attuativo della strage di via D'Amelio possa ricondursi in qualche modo proprio alla sconcertante scoperta fatta dal dott. BORSELLINO negli ultimi giorni della sua vita su presunte collusioni mafiose del Generale SUBRANNI. Basti rammentare, per tacere d'altro, che, se davvero vi fu l'asserita accelerazione, essa rimonterebbe comunque a diversi giorni, anzi a diverse settimane prima del 15 luglio '92.

#### **1.4.2.- L'archiviazione del procedimento a carico di Antonio SUBRANNI per il reato di favoreggiamento aggravato in relazione alle indagini sull'omicidio IMPASTATO.**

Altre ombre sulla trasparenza e correttezza del modo di operare del Generale SUBRANNI nelle indagini più delicate provengono dalle risultanze del procedimento

penale cui è stato sottoposto per l'accusa di avere depistato in favore del boss di Cinisi Gaetano BADALAMENTI e comunque della locale cosca mafiosa le indagini sulla morte di Giuseppe IMPASTATO, che furono condotte, nell'immediatezza del fatto, dai carabinieri del Reparto Operativo, all'epoca comandato dal Maggiore SUBRANNI. Su sollecitazione del P.G. è stata acquisita la documentazione relativa ai più significativi atti d'indagine, unitamente alle sentenze emesse sull'omicidio IMPASTATO, al fine di comprovare la gravità del depistaggio che oggettivamente si consumò fin dai primi giorni d'indagine per avere gli inquirenti imboccato senza tentennamenti, e senza neppure considerare la possibilità di ipotesi alternative, una pista - e cioè quella di un attentato suicida, o, in alternativa, della morte accidentale della vittima, mentre tentava di compiere un attentato dinamitardo con finalità terroristiche, consacrata nei rapporti giudiziari a firma dell'allora Maggiore SUBRANNI trasmessi all'A.G. in data 10 e 30 maggio 1978 - che doveva presto rivelarsi priva di qualsiasi fondamento; e per avere invece scartato *a priori* quella "pista mafiosa" che si è poi rivelata fondata, e che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere ritenuta quanto meno meritevole di particolare attenzione.

Ed è stato acquisito anche il decreto emesso il 25 agosto 2018 con cui il GIP di Caltanissetta ha archiviato, per intervenuta prescrizione, il procedimento a carico del Generale SUBRANNI, indiziato di favoreggiamento aggravato, e dei sottufficiali dell'Arma CANALE Carmelo, ABRAMO Francesco e DI BONO Francesco per falso in atto pubblico. Un provvedimento che, al di là dell'esito in posto dal tempo trascorso, nel passare in rassegna le più significative risultanze emerse – proprio per documentare le quali il P.G. ha chiesto e ottenuto che venisse acquisita la documentazione prodotta - perviene a conclusioni che, a parere dello stesso P.G., equivalgono ad una virtuale pronuncia di condanna del SUBRANNI.

In realtà, il GIP di Caltanissetta ha ritenuto che il fatto nella sua materialità fosse provato, giacché *<<l'ufficiale di polizia giudiziaria che (...) prospetti una sola possibile ricostruzione del fatto, contemporaneamente omettendo – attraverso l'ingiustificata oblitterazione di elementi indiziarmente rilevanti, ben noti all'ufficiale*

*medesimo – la prospettazione di altra ricostruzione, dotata di pari se non maggiore plausibilità, realizza una condotta oggettivamente idonea ad intralciare il corso delle indagini che l’Autorità giudiziaria ben potrebbe attivare nei confronti delle persone individuabili quali destinatarie delle, investigazioni, proprio sulla scorta della ricostruzione del fatto della quale sia stata ingiustificatamente omessa la prospettazione. Detta condotta (certamente lontana da quella doverosa), invero, è oggettivamente idonea a frapporre un ostacolo al proficuo e tempestivo svolgimento delle indagini da parte dell’Autorità Giudiziaria e quindi a porre in pericolo l’interesse dell’amministrazione della giustizia al regolare svolgimento del procedimento penale nella fase delle investigazioni, già in atto o anche solo possibili dopo la consumazione del reato>>; mentre non è necessario, ai fini della sussistenza del reato ex art. 378 c.p. che l’A.G. ne risulti effettivamente fuorviata. Anche se, nel caso di specie, non è certo implausibile sostenere – si legge ancora nel provvedimento finale di archiviazione - che l’omessa prospettazione della pista mafiosa nei due rapporti giudiziari citati avesse ingenerato difficoltà e ritardi pregiudizievoli per l’accertamento della verità.*

E in effetti la prima fase delle indagini era stata inesorabilmente segnata da una catena inenarrabile di omissioni (come l’aver ignorato una pietra macchiata di sangue e rinvenuta – come riferito anche dal necroforo comunale - nel casolare poco distante dal punto in cui era avvenuta l’esplosione che aveva dilaniato il corpo della vittima; o il non avere interrogato il personale addetto al vicino casello ferroviario; o l’aver ignorato gli spunti investigativi offerti dall’esposto che già in data 11 maggio 1978 indicava plurime e specifiche ragioni a sostegno dell’ipotesi dell’omicidio) o inerzie (come l’aver consentito l’immediato ripristino della linea ferrata danneggiata dall’esplosione prima ancora che sul posto giungesse la squadra di artificieri che avrebbe dovuto procedere ai necessari rilievi tecnici; e il non avere proceduto ad accertamenti nei riguardi dei proprietari delle cave ubicate nei dintorni, come la cava di FINAZZO Giuseppe, imprenditore vicino a Gaetano BADALAMENTI<sup>130</sup>, che

---

<sup>130</sup> Le indagini consentiranno di appurare che, nel marzo-aprile del 1978, Giuseppe IMPASTATO aveva pubblicamente denunciato, tra l’altro, che la Commissione Edilizia aveva approvato, in deroga a tutti i vincoli un progetto edilizio per la



distava duecento metri in linea d'aria dal luogo del presunto attentato, e in cui veniva utilizzato lo stesso tipo di esplosivo usato per simulare l'attentato), anomalie (come il "sequestro informale" di una cospicua documentazione rinvenuta presso l'abitazione della zia materna della vittima, e di cui v'era traccia in una Nota dell'1 giugno 1978 a firma dell'allora Maggiore FRASCA, che delegava agli uomini del Nucleo Informativo da lui comandato di identificare le persone ivi menzionate, mentre non se ne faceva menzione nei verbali di sequestro in atti<sup>131</sup>), oggettivi travisamenti del contenuto o del senso di certi documenti o di taluni reperti (come il manoscritto in cui l'IMPASTATO enunciava propositi di suicidio, ma che risaliva a diversi mesi prima ed era frutto di un momento transitorio di particolare prostrazione, ampiamente superato come poi si accertò sulla base di inequivoche testimonianze, ed appariva smentito anche dall'attivismo e l'impegno profusi dalla vittima nella campagna per le elezioni amministrative, essendo Giuseppe IMPASTATO candidato nelle liste di Democrazia Proletaria; o l'aver scambiato i fili elettrici che fuoriuscivano dal cofano dell'auto della vittima per cavi di attivazione di un congegno esplosivo mentre si trattava dei fili della batteria utilizzati per collegarvi l'altoparlante utilizzato in quei giorni per la campagna elettorale). E più in generale, *costituiva circostanza incomprensibile e ingiustificabile*, si legge ancora nel corpo della motivazione del decreto in esame, l'aver omesso qualsiasi attività d'indagine nei riguardi di personaggi *riconducibili agli ambienti oggetto delle reiterate denunce pubbliche di Giuseppe IMPASTATO*.

Al Generale SUBRANNI si contestava dunque l'aver risolutamente sposato e caldeggiato una tesi assertiva sulle cause della morte di Giuseppe IMPASTATO del tutto avulsa da una *analisi di contesto* del fatto investigato, *certamente esigibile da un*

---

realizzazione di un immobile in un fondo di proprietà del citato FINAZZO Giuseppe, che, all'epoca, gestiva insieme al fratello Salvatore, una cava di pietra sita in contrada "Ciciritto". Ed anche la cava FINAZZO era stato oggetto degli strali polemici e satirici delle trasmissioni curate da Giuseppe IMPASTATO per l'emittente privata Radio-Aut

<sup>131</sup> Nella parte motiva del decreto di archiviazione del GIP di Caltanissetta si rammenta che ulteriore e prevista traccia di questo atto "extra ordinem" si rinveniva alla pag. 743 del FaLdone 2, ove figurava un documento con la seguente intestazione: "ELENCO DEL MATERIALE INFORMALMENTE SEQUESTTRATO IN OCASIONE DEL DECESSO DI IMPASTATO GIUSEPPE NELLA DI LUI ABITAZIONE".

*ufficiale superiore preposto al comando di un reparto operativo.* E il contesto inspiegabilmente ignorato era appunto quello notoriamente segnato dalla oppressiva presenza mafiosa, pubblicamente e costantemente denunciata dallo stesso IMPASTATO, con pubblicazioni ed esternazioni varie e soprattutto dai microfoni di Radio-Aut, emittente che grazie ai successi di ascolto dei suoi programmi aveva amplificato la portata della pubblica denuncia di specifici illeciti o sordide collusioni politico-mafiose-affaristiche che investivano il boss mafioso locale Gaetano BADALAMENTI, sarcasticamente apostrofato come il Gran Capo Tano Seduto, e figure di imprese e singoli imprenditori vicini od organici alle cosche mafiose (come Pino LIPARI, socio della società che gestiva il Camping Z-10; e il già citato Giuseppe FINAZZO, costruttore accusato di varie speculazioni edilizie).

Si trattava di un'attività di pubblica denuncia dagli effetti dirompenti, considerati i tempi e il contesto ambientale, e L'Arma ne era certamente a conoscenza, non foss'altro attraverso le sue articolazioni territoriali. Come era a conoscenza, risultando da rapporti anche recenti, del fatto che il territorio di Cinisi recava tracce cospicue della presenza della criminalità mafiosa, mentre non altrettanto poteva dirsi per l'esistenza o le attività di gruppi terroristici<sup>132</sup>. E se era vero che si erano verificati a Cinisi e nei territori limitrofi anche negli ultimi tempi numerosi attentati con l'impiego di esplosivi da cava, ciò era avvenuto ad opera di gruppi mafiosi e per finalità estorsive e non certo per iniziativa di (inesistenti) frange estremiste, dedite ad attentati dinamitardi per finalità di terrorismo<sup>133</sup>.

---

<sup>132</sup> Cfr. pag. 3 del decreto annotato nel testo: <<Dirà il Capitano DEL BIANCO, all'epoca Comandante della Compagnia Carabinieri di Partinico (come detto anch'egli intervenuto nell'immediatezza sul luogo dell'uccisione di Giuseppe IMPASTATO) nel corso della sua audizione dinanzi alla Commissione Parlamentare Antimafia: "si sono verificati diversi atti estorsivi nelle zone di Trappeto, Balestrate, Partinico, Borgetto. Ovviamente, per ogni esplosione veniva utilizzato – si presume – esplosivo da cava. Da quali cave provenisse non siamo mai riusciti a saperlo. So che esisteva una cava tra Cinisi e Terrasini, che sia pure non in termini di certezza">>. E poi ha aggiunto che a tale cava era interessati un certo D'ANNA e un certo FINAZZO, a loro volta legati a Gaetano BADALAMENTI.

<sup>133</sup> In un rapporto informativo del 16 dicembre 1977 a firma del M.llo TRAVALI, Comandante della Stazione CC di Cinisi diretto a riferire alla Compagnia Carabinieri di Partinico in ordine alle "Attività di movimento o gruppi eversivi", si affermava esplicitamente che Giuseppe IMPASTATO e il suo gruppo, composto da militanti di Lotta Continua appena

Tutti elementi che avrebbero reso doveroso quanto meno inserire nel ventaglio di ipotesi investigative meritevoli di approfondimento anche la pista mafiosa.

Sul versante dell'elemento soggettivo, però, il GIP esprime valutazioni più prudenti e interlocutorie, rimarcando la singolarità di alcune iniziative investigative ascrivibili – anche personalmente - al SUBRANNI, al di là dei due rapporti citati e comunque una serie di sconcertanti anomalie nell'operato degli uomini al suo comando che avrebbero meritato una verifica dibattimentale, ormai preclusa dall'intervenuta prescrizione, potendosi porre *a base del procedimento induttivo di ricostruzione del dolo*.

Ora, è pacifico che le valutazioni espresse dal GIP di Caltanissetta all'esito di un sintetico ma puntuale scrutinio delle più significative risultanze acquisite non hanno alcuna efficacia vincolante nel presente giudizio, come non l'avrebbero neppure se il procedimento si fosse concluso con un giudicato di condanna invece che con un provvedimento di archiviazione.

Ma anche volendo esaminare tali risultanze funditus e prescindendo dalla lettura che ne ha offerto il GIP predetto, esse non appaiono comunque sufficienti né idonee a sciogliere il nodo che qui più interessa: e cioè se deviazioni e sviamenti che “oggettivamente” si consumarono nella prima fase delle indagini sul delitto IMPASTATO siano state altresì volontarie, perché intenzionalmente dirette a preservare il boss della locale cosca mafiosa, o singoli affiliati ad essa, da un'incriminazione che una serena valutazione di quelle stesse risultanze avrebbe reso probabile.

In realtà, costituisce un dato processualmente acquisito che all'incriminazione di Gaetano BADALAMENTI – e del suo braccio destro, Vito PALAZZOLO – si giunse solo molti anni dopo, e in forza delle propalazioni di una serie di ex affiliati mafiosi

---

transitati in Democrazia Proletaria, “non sono ritenuti capaci di compiere attentati terroristici”. E il dott. Alfonso VELLA, all'epoca Dirigente della DIGOS, ha parimenti escluso che vi fosse anche solo il sospetto della presenza di un nucleo terrorista in Cinisi (cfr. ancora pag. 3 del cit. decreto).

che avevano intrapreso nel frattempo il percorso di collaborazione con la giustizia e che con le loro rivelazioni, sia pure de relato, sigellarono sul piano probatorio l'ipotesi della matrice mafiosa del delitto. E soprattutto vi si giunse grazie alla specifica e circostanziata chiamata in (cor)reità di un collaboratore di giustizia (PALAZZOLO Salvatore, omonimo del mafioso accusato di essere stato tra gli esecutori materiali del delitto) che proveniva dalle fila della medesima cosca mafiosa capeggiata da Gaetano BADALAMENTI.

*Le accuse di Francesco DI CARLO.*

Ciò premesso, non si può sottacere che le dichiarazioni di Francesco DI CARLO, nella parte in cui accusa l'allora Maggiore SUBRANNI di essersi adoperato, su sollecitazione dei cugini SALVO, per una rapida chiusura dell'inchiesta che escludesse la pista mafiosa, così da fugare anche il semplice sospetto che si trattasse di un delitto ordinato dal boss Gaetano BADALAMENTI, appaiono tutt'altro che affidabili.

Esse sono state già liquidate dai giudici della Corte d'Assise di primo grado di questo processo come prive di riscontri, rimandando però la sentenza appellata, per ogni valutazione conclusiva su eventuali responsabilità del SUBRANNI nell'ipotizzato depistaggio, all'esito di un procedimento che alla data della pronuncia di primo grado era ancora sub iudice. Il procedimento in questione si è concluso con il citato provvedimento di archiviazione, ma, a prescindere da tale esito, deve ribadirsi che le dichiarazioni del DI CARLO, in parte de qua, restano inaffidabili.

Il collaboratore di giustizia non ha saputo offrire una spiegazione plausibile del fatto di essersi ricordato di quella verità nascosta sul ruolo di SUBRANNI nel caso IMPASTATO solo tanti anni dopo che aveva iniziato a collaborare con la giustizia (ovvero 16 anni dopo, perché ne ha parlato per la prima volta in un interrogatorio reso il 12 settembre 2012, come da verbale richiamato per contestazioni nel corso dell'esame dello stesso DI CARLO alle udienze del 30.01.2014 e del 6.03.2014); e soprattutto non se ne era ricordato neppure nei processi celebrato a carico di Gaetano BADALAMENTI e di Vito PALAZZOLO nei quali pure era stato sentito e aveva

riferito quanto a sua conoscenza sulla vicenda IMPASTATO, in relazione proprio alle confidenze fattegli ora da Nino Badalamenti ora da Nino Salvo.

Il collaborante si è limitato a dire che nessuno gli aveva chiesto del SUBRANNI.

Ma anche questa affermazione, che già non costituisce una spiegazione convincente, sembra essere smentita dagli atti, perché la difesa ha contestato – nel corso del contro esame all’udienza del 6.03.2014 – che dal verbale d’interrogatorio del 13 febbraio 1997 risulta che in quella sede il P.M. gli chiese espressamente cos’altro potesse dire sull’omicidio IMPASTATO, oltre a quanto già riferito in ordine alla casuale, ai mandanti e agli esecutori materiali (che indicava in Francesco DI TRAPANI e nello stesso Nino BADALAMENTI). E il dichiarante non aggiunse altro, non facendo cenno alle confidenze che avrebbe raccolto dalle due fonti citate, secondo quanto ha dichiarato per la prima volta solo molti anni dopo quell’interrogatorio.

A tale contestazione il DI CARLO ha opposto che in quel momento non se ne ricordava.

*L’obiettivo depistaggio e l’ammissione di SUBRANNI di avere “sbagliato”.*

Dall’esame degli atti processuali sull’omicidio IMPASTATO e sulle relative indagini emerge che vi fu, nella fase iniziale di dette indagini, una chiusura pregiudiziale a far luogo ad accertamenti e acquisizioni, sia documentali che testimoniali, che potessero avvalorare una pista alternativa a quella dell’eclatante gesto suicida o della morte accidentale del presunto attentatore. Ma è pure vero che il compendio probatorio, integrato e arricchito da quelle risultanze che la fretta di chiudere le indagini dirette dall’allora Maggiore SUBRANNI aveva precluso, consentì al giudice istruttore dell’epoca di affermare che si era trattato di un delitto e di accreditarne con ragionevole certezza la matrice mafiosa. Ma non fu possibile andare oltre l’archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del delitto<sup>134</sup>, anche se, nel chiudere tale conclusione, lo stesso

---

<sup>134</sup> Con sentenza emessa il 19-22 maggio 1984, il G.I. dott. Antonio CAPONNETTO dichiarò non doversi procedere nei confronti di AMENTA Giuseppe e AMETA Carmelo, che erano imputati di falsa testimonianza; e, contestualmente, dichiarò l’improcedibilità dell’azione penale “*per essere rimasti ignoti gli autori dei rubricati delitti di omicidio*”

G.I. non mancò di imputare anche “agli irreparabili ritardi derivati da quello che nella requisitoria del P.M. viene definito l’iniziale “depistaggio” delle indagini”, oltre che alla sopravvenuta uccisione di FINAZZO Giuseppe<sup>135</sup>, le cause che avevano impedito di tradurre in ben definite responsabilità individuali le verità che emergono dalle carte processuali.

Nella stessa sentenza del G.I. dott. CAPONNETTO (cfr. pag. 28) si dà atto che il SUBRANNI (nel frattempo promosso al grado di Colonnello), già estensore dei due rapporti in data 10 e 30 maggio 1978 nei quali esprimeva la ferma convinzione che l’IMPASTATO Giuseppe si fosse “suicidato compiendo scientemente un atto terroristico”, ammetteva sostanzialmente di essersi sbagliato.

In particolare, nella deposizione resa il 25.12.1980, egli precisava di avere appreso, dai suoi contatti con l’A.G., che dalle ulteriori indagini erano scaturiti “elementi tali da far ritenere possibile una causale diversa da quella formulata con il rapporto”. E nella successiva deposizione resa il 16.07.1982, lo stesso Col. SUBRANNI “in termini ancora più espliciti e con una lealtà che gli fa onore, dichiarava: <<nella prima fase delle indagini si ebbe il sospetto che l’IMPASTATO morì nel momento in cui stava per collocare un ordigno esplosivo lungo la strada ferrata. Questi sospetti però vennero meno quando, in sede di indagini preliminari, svolte da magistrati della Procura, emersero elementi che deponevano più per l’omicidio dell’IMPASTATO che per una morte accidentale cagionata dall’ordigno esplosivo. Dalle indagini a suo tempo svolte, emerse in maniera certa che l’IMPASTATO era seriamente e concretamente impegnato nella lotta contro il gruppo di mafia capeggiato da Gaetano BADALAMENTI, che l’IMPASTATO accusava di una serie di illeciti, anche di natura edilizia. In ordine a questa ultima circostanza, muoveva anche accuse ad un certo FINAZZO, ritenuto mafioso e legato al BADALAMENTI>>”.

---

volontario e di detenzione e porto illegale di materiale esplosivo”.

<sup>135</sup> FINAZZO Giuseppe fu ucciso il 20 dicembre 1981.

Sempre nella sentenza CAPONNETTO viene richiamato il rapporto giudiziario del 10 febbraio 1982 a firma del Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Partinico che attesta quanto fossero mutati gli orientamenti e le convinzioni degli inquirenti – e dei carabinieri in particolare – in ordine alle circostanze, alle cause e alle modalità del tragico avvenimento verificatosi la notte del 9 maggio 1978. Ivi si parla infatti del FINAZZO Giuseppe come affiliato al clan mafioso capeggiato dal noto Gaetano BADALAMENTI, e lo si indica come indiziato di vari delitti *il più grave dei quali risale al 9/05/78*, ed era *“la soppressione di IMPASTATO Giuseppe, noto esponente di democrazia proletaria, di Cinisi, che pubblicamente non cessò mai, fino al giorno della sua morte, di accusare, arrivando financo a ridicolizzarlo, il FINAZZO Giuseppe, il BADALMENTI Gaetano e gli altri esponenti della mafia”*.

In realtà, sulla causale del delitto e quindi sulla sua stessa matrice mafiosa, persistevano differenze di valutazioni e di convinzioni in seno all’Arma, che trascendevano e prescindevano dalle iniziali e improvvise prese di posizioni, presto ritrattate, del SUBRANNI. Convinzioni che riflettevano radicati pregiudizi politico-ideologici, quando non addirittura meschine antipatie personali, assai più che non sordidi interessi collusivi con la criminalità mafiosa (fatta salva la possibilità di strategiche convergenze, sempre da dimostrare, nel comune interesse e nell’atavico obiettivo di arginare il pericolo rosso, cioè l’avanzata dei comunisti o comunque della sinistra nella paventata marcia verso la conquista del potere in Italia).

Ne costituisce riprova la sconcertante Nota del 20 giugno 1984 a firma del nuovo Comandante del Nucleo Operativo del Gruppo Carabinieri di Palermo, Maggiore Tito BALDI HONORATI (citato anche che nel decreto di archiviazione del procedimento a carico del SUBRANNI per il reato di favoreggiamento aggravato in relazione all’omicidio IMPASTATO).

Questi, infatti, nel rispondere alle richieste dei Comandi superiori che sollecitavano, anche a seguito delle polemiche seguite all’intervenuta archiviazione, ulteriori indagini per fare luce sul caso IMPASTATO, ribadiva come le indagini – definite *molto articolate e complesse* – condotte dal Nucleo Operativo al suo comando – *hanno*

*condotto al convincimento che l'IMPASTATO Giuseppe abbia trovato la morte nel predisporre un attentato di natura terroristica; e tale esito non lasciava prevedere né giustificava allo stato ulteriori possibilità investigative.*

*Nella Nota si sottolineava che <<L'ipotesi di omicidio attribuito all'organizzazione mafiosa facente capo al boss Gaetano BADALAMENTI operante nella zona di Cinisi è stata avanzata e strumentalizzata da movimenti politici di estrema sinistra ma non ha trovato alcun riscontro investigativo ancorché sposata dal Consigliere Istruttore del Tribunale di Palermo, Dr. Rocco CHINNICI, a sua volta, è solo opinione di chi scrive, solo per attirarsi le simpatie di una certa parte dell'opinione pubblica conseguentemente a certe sue aspirazioni elettorali, come peraltro è noto, anche se non ufficializzato ai nostri atti, alla scala gerarchica>>.*

Che si arrivasse a dire tanto del dr. CHINNICI, a meno di un anno dalla sua tragica morte in occasione della strage mafiosa di via Pipitone Federico, lascia ancora oggi basiti. Ma quel che interessa qui segnalare è che, nel merito, l'estensore della Nota si sforzava di motivare il rilancio della tesi della morte dell'IMPASTATO nel compimento di un attentato per finalità terroristiche, richiamando gli elementi a suo tempo forniti dal medesimo Nucleo Operativo, ed evidenziando le ragioni che facevano (a lui) ritenere assai fragile la pista alternativa dell'omicidio di mafia: *<<si vuol fare osservare, e ciò è di immediata intuizione per chi conosca anche superficialmente questioni di mafia, come una cosca potente, e all'epoca dominante, come quella facente capo al BADALAMENTI, non sarebbe mai ricorsa per l'eliminazione di un elemento fastidioso ad una simulazione di un fatto così complesso nelle sue componenti anche di natura ideologica, ma avrebbe organizzato o la soppressione eclatante ad esempio e monito di altri eventuali fiancheggiatori dell'IMPASTATO, o la più sbrigativa e semplice eliminazione con il sistema della lupara bianca che ben difficilmente avrebbe comportato particolari ripercussioni>>.*

Erano passati sei anni dal delitto e quasi quattro anni da quando per la prima volta l'allora Maggiore (rectius, Colonnello) SUBRANNI aveva ritrattato il suo iniziale convincimento.



*Le suggestioni della scena del crimine e il clima dell'epoca.*

Di contro, deve convenirsi che le prime evidenze, ovvero la scena che si presentò agli inquirenti in occasione del primo sopralluogo, poteva far pensare alla morte occorsa nel compimento di un attentato terroristico, tenuto anche conto delle suggestioni derivanti dal clima dell'epoca, segnata dall'escalation della violenza terroristica culminata con la strage di via Fani e il sequestro e la successiva uccisione dell'on. Aldo MORO, il cui cadavere venne fatto trovare proprio la mattina del 9 maggio 1978 (agghiacciante coincidenza con la vicenda IMPASTATO). E del resto, quella che poi si rivelò essere stata una messinscena degli autori del delitto, era finalizzata proprio a sviare le indagini, simulando un attentato di matrice terroristica (anche se in questo caso il bersaglio era costituito sì da una linea ferrata, ma non certo di importanza tale da farne un plausibile bersaglio di attacchi terroristici).

D'altra parte, come stigmatizzato nella memoria dei difensori di MORI e DE DONNO e ricordato in tono piccato dallo stesso SUBRANNI nelle sue spontanee dichiarazioni, nel formulare la convinzione che l'IMPASTATO fosse morto (o per un incidente di percorso o per il deliberato intento di suicidarsi avvalorato dal manoscritto rinvenuto nel corso di una delle perquisizioni seguite all'identificazione del cadavere, o di ciò che ne restava), il SUBRANNI non fu solo. Al contrario, a fargli compagnia in tale

convinzione vi fu, nella fase iniziale delle indagini, un nutrito stuolo di magistrati<sup>136</sup> e medici legali<sup>137</sup>, tutti d'accordo nel ritenere che si trattasse di un attentato dinamitardo. Ovviamente, ciò che si rimprovera al SUBRANNI nella sua qualità di Comandante del Reparto Operativo che si occupò del grosso delle attività d'indagine fin dai primi accertamenti, è di essersi appiattito su quelle prime evidenze e avere provocato o favorito un iniziale sviamento delle indagini, imboccando risolutamente una determinata pista investigativa senza curarsi di prendere in considerazioni ipotesi alternative, ed ignorando le emergenze e gli spunti che avrebbero potuto orientare in altre direzioni.

Certo è che nessuno dei magistrati che diressero le indagini gli rivolse mai alcuna contestazione al riguardo; e che nel medesimo periodo in cui si sviluppavano le indagini sul delitto IMPASTATO, lo stesso SUBRANNI era in effetti impegnato in altre delicate indagini di mafia che investivano specificamente, tra le altre cosche, proprio il clan capeggiato da Gaetano BADALMENTI.

Al 25 agosto 1978 è infatti datato il rapporto giudiziario a carico di RIINA Salvatore+25, già citato per essersene fatta menzione anche nella sentenza ordinanza di rinvio a giudizio dell'8 novembre 1985 che darà luogo al maxi processo, e che a quel rapporto e al suo estensore riserva un particolare plauso, come l'imputato SUBRANNI

---

<sup>136</sup> Il Generale SUBRANNI nella sua autodifesa e, nella memoria depositata il 5 luglio 2020, anche i difensori di MORI e DE DONNO, citano il procuratore di Palermo facente funzioni, dott. MARTORANA, il P.M. di turno dott. SIGNORINO, il dr. SCOZZARI ed anche il Pretore di Carini, dott. TRIZZINO. Questi fu il primo ad intervenire sul luogo del delitto, su delega e in sostituzione del procuratore generale e del sostituto di turno, ma in effetti non svolse alcuna attività investigativa. Egli si limitò a compiere gli atti urgenti a carattere ricognitivo e descrittivo, che gli erano stati delegati, nonchè quelli finalizzati a identificare il cadavere, redigendo un accurato verbale di sopralluogo, corredato da un'analitica repertazione di tutto ciò che poteva essere utile ai successivi accertamenti. (E infatti fu grazie a quell'accurata ricognizione dello stato dei luoghi che fu poi possibile dimostrare come l'attentato fosse stato una messinscena). Ma mentre il Pretore di Carini si astenne dal formulare qualsiasi ipotesi ricostruttiva (nel fonogramma trasmesso alle ore 09:45 alla Procura di Palermo si parla del cadavere di un uomo, da identificarsi verosimilmente in IMPASTATO Giuseppe, *che è stato dilaniato da esplosione*), già il Procuratore MARTORANA quella stessa mattina ritenne di poter fornire una lettura aderente alle prime evidenze, trasmettendo alla Procura Generale una Nota intitolata: "*Attentato alla sicurezza dei trasporti mediante esplosione dinamitarda*".

<sup>137</sup> Il prof. PROCCIANI e il dott. CARUSO.

ha tenuto a ricordare. Ed altri rapporti giudiziari della stessa epoca compendiano le risultanze di altre indagini a carico dei presunti responsabili di vari delitti di omicidio e sequestro di persona ascritti alle cosche mafiose operanti in quel territorio<sup>138</sup>.

Ancora sui profili di opacità di Antonio SUBRANNI: insufficienti a inferirne elementi a favore dell'accusa di concorso nel reato ex art. 338, c.p.

Ed allora, sul punto può concludersi che la condotta dell'allora Maggiore SUBRANNI non fu affatto ineccepibile ed esemplare; ma non può inferirsene che essa sia stata frutto di un deliberato proposito di favoreggiamento nei riguardi della locale cosca mafiosa e non l'espressione, piuttosto, del pervicace attaccamento all'ipotesi investigativa più in sintonia con il clima dell'epoca (oltre che con orientamenti ideologici verosimilmente a quel tempo ancora molto radicati nell'Arma): un'ipotesi investigativa che appariva peraltro giustificata dalle prime evidenze percepibili sulla scena del crimine, e che avrebbe consentito una conclusione dell'inchiesta rapida e funzionale ad alimentare il teorema di infiltrazioni terroristiche tra le fila dell'estrema sinistra.

\*\*\*

Ebbene, anche volendo assemblare e valorizzare tutti gli elementi fin qui scrutinati di "sospetto" sul conto del Generale SUBRANNI (inclusa l'epifania sulla presunta "punciuta") o di censura per suoi comportamenti non conformi ai doveri d'ufficio (inclusa la sollecitudine nell'assecondare la richiesta dell'on. MANNINO che si facesse chiarezza sulle accuse formulate nei suoi confronti, rispettivamente, dal pentito Rosario SPATOLA, nel 1991 e poi nell'esposto anonimo denominato "CORVO2", divulgato a partire dalla seconda metà di giugno del '92<sup>139</sup>), l'immagine che se ne

---

<sup>138</sup> Cfr. ancora dichiarazioni spontanee del Generale SUBRANNI, udienza del 22.09.2017, cit.; e pagg. 23-24 della memoria MILIO-ROMITO.

<sup>139</sup> E' incontestato che almeno alla data del 13 ottobre 1992, come annotato in una delle agende del dott. CONTRADA, il Generale SUBRANNI andò insieme allo stesso CONTRADA ad incontrare l'ex ministro MANNINO per parlare anche del noto anonimo che lo accusava di sordide trame di potere e addirittura patti di alleanza stipulati direttamente con il capo di Cosa Nostra; e non esitò ad incontrarlo, sebbene il suo reparto fosse stato delegato dalla Procura di Palermo a investigare sul contenuto di quell'esposto.

ricava è, a tutto concedere, quella di un ufficiale non alieno da comportamenti compiacenti verso personaggi potenti o influenti (CIANCIMINO, i cugini SALVO, MANNINO o ANDREOTTI).

Ma occorrerebbe un bel salto logico per trarne elementi di valenza indiziante in ordine al reato per cui qui si procede.

Ed invero, tutte le risultanze come sopra rassegnate non sono bastate e non bastano a superare le conclusioni cui già pervenne l'Autorità Giudiziaria di Caltanissetta nel procedimento a carico dello stesso SUBRANNI per il reato di associazione mafiosa (contestatogli come commesso fino al 15 luglio 1992), che si è concluso come s'è detto con un decreto di archiviazione sostenuto da un'approfondita motivazione.

Siamo quindi ben lontani dal potere assumere come provata anche solo una contiguità del Generale SUBRANNI a Cosa Nostra. E del resto, la stessa sentenza qui appellata esclude anche per SUBRANNI, come per i coimputati MORI e DE DONNO, l'ipotesi che la condotta concorsuale loro ascritta sia frutto di collusione con l'organizzazione mafiosa.

E tuttavia, secondo la ricostruzione fatta propria dal giudice di prime cure, MANNINO avrebbe rivolto a SUBRANNI - in qualche modo e in circostanze che non è dato conoscere - la sollecitazione ad adoperarsi per allacciare o tentare di allacciare un dialogo con i vertici mafiosi che avevano decretato la sua morte.

Il retropensiero sotteso a tale ricostruzione è che il MANNINO si fosse rivolto a SUBRANNI proprio perché sapeva che questi fosse un colluso o contava sul fatto che avesse importanti entrate negli ambienti di Cosa Nostra, o entrate più efficaci di quelle che lui stesso avrebbe potuto attivare. Giacché altrimenti, l'ipotesi che MANNINO potesse anche solo pensare di rivolgere una sollecitazione di quel tenore all'alto Ufficiale dei Carabinieri che comandava l'organismo di punta dell'Arma nell'azione di contrasto alla criminalità mafiosa è a dir poco stravagante. E a renderla più verosimile non basterebbe neppure, se fosse provato, un legame stretto di solidarietà o non meglio precisate cointeressenza tra MANNINO e SUBRANNI.

Senonché quel ragionamento, che in sé è puramente congetturale, va incontro a due inciampi sul piano logico-probatorio.

Il primo è che non è affatto provato che SUBRANNI coltivasse relazioni pericolose con personaggi e ambienti della criminalità mafiosa, tali da rendere “ricevibile” da parte sua una sollecitazione del genere di quella che il MANNINO gli avrebbe rivolto. E tali altresì da tornare utili al fine di allacciare un dialogo con RIINA e con i corleonesi.

Sotto quest’ultimo aspetto, si può replicare che v’è traccia di un rapporto pregresso del Generale SUBRANNI con Vito CIANCIMINO, che certamente aveva la possibilità, come infatti poi avvenne, di stabilire un contatto con i vertici dell’organizzazione mafiosa.

Senonché non può affatto dirsi provato che MANNINO ne fosse al corrente; ossia che ne sapesse sul conto dei (presunti) legami pericolosi di SUBRANNI molto di più non solo dei magistrati che gli tributarono sempre attestati di stima (fatta eccezione per BORSELLINO nei suoi ultimi giorni di vita, stando alla drammatica testimonianza della signora PIRAINO LETO) e dei vertici degli apparati di scurezza e delle forze dell’ordine, o dei suoi stessi colleghi di partito, ma persino dei mafiosi: giacché a parte le improbabili propalazioni di Francesco DI CARLO (a dire del quale comunque i rapporti di SUBRANNI con gli ambienti di Cosa Nostra sarebbero stati mediati dai cugini SALVO, che l’ufficiale ben poteva incontrare e frequentare per esigenze di indagine o per ragioni istituzionali, considerato il ruolo pubblico dei potenti esattori di Salemi), nessun collaboratore di giustizia ha mai saputo, o ha detto di sapere alcunché, di presunte contiguità mafiose del Generale SUBRANNI.

Anche a questa seconda obiezione si potrebbe replicare che, in linea teorica, non era necessario che MANNINO sapesse quali canali diretti o indiretti il Generale SUBRANNI potesse attivare, contando comunque sul fatto che un canale i carabinieri l’avrebbero trovato, giacché faceva parte della loro consumata esperienza investigativa la capacità e la prassi di instaurare rapporti confidenziali, con occasionali scambi di favore, con soggetti intranei all’organizzazione mafiosa.

Ma, ferma restando la riserva sull'assoluta irricevibilità, per un Ufficiale dell'Arma che non fosse colluso o corrotto, della richiesta o sollecitazione che in ipotesi il MANNINO gli avrebbe rivolto, la trama dei contatti e degli incontri di MORI e DE DONNO e il faticoso avvio di quell'interlocuzione, nonché le schermaglie e cautele e diffidenze reciproche che emergono con diversità di accenti dal racconto dei diretti protagonisti, depone per uno scenario tutt'altro che in sintonia con l'assunto di un rapporto preferenziale e diretto tra SUBRANNI e CIANCIMINO.

Inoltre, contrasta con la prospettazione accusatoria il fatto – questo sì provato – che MANNINO non si sia rivolto solo a SUBRANNI per investirlo del problema relativo alla propria incolumità; ma si sia rivolto anche, e forse prima che a SUBRANNI, al Generale TAVORMINA, che a sua volta non esclude di averne potuto parlare anche con il suo vice il dott. DE GENNARO, e ne parlò certamente con SUBRANNI; e si rivolse pure al dott. CONTRADA.

Ne scaturiscono traiettorie di intervento e iniziative che, come già rilevato (v. supra), appaiono distoniche rispetto all'ipotesi che MANNINO si fosse rivolto al Generale SUBRANNI in quanto conosceva i suoi rapporti con Vito CIANCIMINO o comunque in quanto contava su entrate e contatti dello stesso SUBRANNI negli ambienti di Cosa Nostra, utili ad avviare un negoziato con i vertici dell'organizzazione: a meno di non voler credere ad un disegno concertato ed esteso anche agli altri esponenti degli apparati investigativi e di intelligence compulsati dall'on. MANNINO sul medesimo problema. Ma a tanto non si è mai spinta la pubblica accusa.

E un'altra considerazione induce a disattendere la ricostruzione sposata dal primo giudice.

Tutti gli ingredienti di cui si nutre tale ricostruzione erano già presenti e attivi ben prima della strage di Capaci, e quanto meno dopo l'omicidio LIMA. E i timori di MANNINO per la propria incolumità, peraltro più che fondati perché effettivamente Cosa Nostra aveva decretato la sua morte insieme agli altri politici iscritti nella black list stilata a cavallo della sentenza definitiva del maxi processo, sarebbero ulteriormente lievitati dopo l'omicidio del M.llo GUAZZELLI, secondo la lettura

suggerita dalla testimonianza del Col. RICCIO e dalle annotazioni contenute nella sua agenda, cui pure il primo giudice di questo processo ha dato credito sul punto.

Ma allora per quale ragione MORI e DE DONNO avrebbero avviato il tentativo di contattare Vito CIANCIMINO solo dopo la strage di Capaci?

Inoltre, per intraprendere con qualche chance di successo un percorso così impervio come quello di avviare un negoziato con Cosa Nostra che ponesse fine alla sua offensiva stragista, a beneficio dello stesso MANNINO (e di riflesso anche di quant'altri fossero nel mirino dell'organizzazione mafiosa) sarebbe stato necessario premunirsi di un'adeguata copertura o sostegno politico. Ed in effetti è, apparentemente, ciò che MORI e DE DONNO fecero con una serie di contatti che ebbero con vari esponenti della politica e delle istituzioni.

Ma a questo punto si profilano due obiezioni, entrambe esiziali.

Perché non concertare questo aspetto dell'iniziativa con MANNINO, affidando a lui il compito di trovare le necessarie coperture o il necessario sostegno politico?

E' certo invece che MANNINO non ha incontrato nessuno degli esponenti politici e istituzionali che furono contattati invece da MORI o da DE DONNO; né risulta che ne abbia a sua volta contattati altri. E neppure si adoperò per facilitare ai due ufficiali dei carabinieri del R.O.S. il compito di prendere contatto con quelle personalità, e propiziare il buon esito di quei contatti.

Quanto alla vicenda della mancata conferma di Vincenzo SCOTTI nell'incarico di Ministro dell'Interno, dalle risultanze criticamente riesaminate sono venute, come s'è visto, più smentite che conferme alla prospettazione accusatoria (disattesa del resto, per questa parte, anche dalla sentenza qui appellata).

Se, ciò nondimeno, MORI e DE DONNO instaurarono con Vito CIANCIMINO un'interlocuzione con il dichiarato proposito di sollecitare i vertici mafiosi a trovare un punto d'intesa per ottenere la cessazione delle stragi, e a tal fine si preoccuparono di assicurarsi, o comunque tentarono di ottenere un'adeguata copertura politica, allora deve ritenersi che non fu su input e nell'interesse di MANNINO che essi concepirono quel progetto e si adoperarono per metterlo in atto.

### **1.5.- Ancora sul presunto ruolo propulsivo di Calogero MANNINO: l'improvviso stop all'esecuzione dell'attentato nei suoi riguardi, quando già era in itinere.**

Ma la tesi che assegna un ruolo propulsivo a Calogero MANNINO nella vicenda che qui ci occupa per avere innescato e in qualche modo, e in termini che lo stesso giudice di prime cure ammette che *non è dato conoscere*, ispirato l'iniziativa intrapresa dai carabinieri del R.O.S. attraverso i contatti con Vito CIANCIMINO ha ancora una freccia al suo arco.

Essa si lega alla testimonianza di Giovanni BRUSCA, nella parte in cui questi asserisce di avere ricevuto, direttamente da RIINA o per il tramite di BIONDINO che ne era il portavoce, e poco tempo dopo la strage di Capaci, ma prima di quella di via D'Amelio, il mandato di mettere in esecuzione la deliberazione di morte nei riguardi del Ministro MANNINO, già adottata in precedenza dai vertici mafiosi; e di essere stato stoppato, nel senso che BIONDINO, sempre per volere di RIINA, gli avrebbe ordinato (*per il tramite di GIOE', al 99%*) di non andare avanti nell'esecuzione dell'attentato.

Lo stop gli sarebbe pervenuto non molti giorni prima della strage di via D'Amelio, e comunque sempre nel lasso di tempo tra le due stragi, quando aveva pressoché ultimato la fase preparatoria dell'attentato, per la quale aveva dato incarico a GIOE' e a LA BARBERA di studiare le abitudini della vittima, seguirne i movimenti gli spostamenti e i relativi itinerari, nonché i luoghi che abitualmente frequentava.

Se ne vorrebbe inferire che MANNINO sia stato "graziato", per avere giusto in tempo, rivolto a SUBRANNI, che avrebbe girato ai suoi sottoposti MORI e DE DONNO l'incarico di darvi esecuzione, quella sollecitazione ad allacciare un dialogo tra Cosa Nostra e lo Stato che, attraverso il canale dei contatti di MORI e DE DONNO con CIANCIMINO e l'intermediazione di Antonino CINA', avrebbe raggiunto il capo dell'organizzazione mafiosa.

L'improvviso e inatteso stop all'esecuzione dell'attentato già in itinere ai danni del Ministro MANNINO, sopravvenuto proprio in coincidenza con l'avvio della trattativa



MORI-DE DONNO-CIANCIMINO, troverebbe l'unica spiegazione possibile, o la più plausibile, proprio nell'instaurazione della trattativa predetta e quindi offrirebbe una conferma indiretta che del fatto che fosse stato proprio MANNINO – principale e più immediato beneficiario dell'avvio di un possibile dialogo tra le due parti – a ispirarla. Va detto subito che tale ricostruzione, già propugnata dalla pubblica accusa nel parallelo giudizio d'appello a carico di Calogero MANNINO, e qui rilanciata dal P.G. con la memoria MANNINO, a corredo della requisitoria finale, è suggestivamente ritagliata in aderenza al canone del *cui prodest*; ma appare estremamente aleatoria in sé, ed ancora più fragile nelle sue premesse fattuali che non sono affatto provate.

E' aleatoria perché la sequenza degli avvenimenti come sopra delineata si presta in realtà a letture diverse. Prova ne sia che il primo giudice di questo processo ne ha tratto piuttosto la spiegazione più plausibile della brusca accelerazione che si assume certamente avvenuta nell'iter attuativo della strage BORSELLINO e quindi un riscontro logico-fattuale, ancorché indiretto, all'ipotesi che quella sollecitazione al dialogo sia stata effettivamente raccolta da Salvatore RIINA (con quel che ne seguì, secondo la ricostruzione operata in sentenza dei successivi avvenimenti).

Una lettura, quella del primo giudice, plausibile, in linea teorica, ma che è del tutto autonoma da un ruolo propulsivo del Ministro MANNINO (sebbene la stessa sentenza appellata lo prefiguri come antecedente causale dell'iniziativa intrapresa dai carabinieri del R.O.S.).

Essa infatti assume come sua condizione logicamente necessaria, e quindi anche come necessaria premessa fattuale, solo che il capo di Cosa Nostra fosse stato informato che i carabinieri, o comunque uomini delle istituzioni e in rappresentanza dello Stato, si fossero *fatti sotto*, per usare le parole di BRUSCA, per sollecitare un possibile negoziato con l'organizzazione mafiosa che mirava a ottenere, in cambio della concessione di provvedimenti favorevoli, o di un allentamento delle misure repressive, un accantonamento della violenza stragista.

Pertanto, tale lettura postula che RIINA fosse informato dell'avvio della trattativa, chiunque ne fosse stato l'ispiratore, e quindi sarebbe valida anche se MANNINO fosse

rimasto del tutto estraneo alla sua genesi. Ma ha in comune con la ricostruzione rilanciata dal P.G. (almeno nella sua versione originaria) che il capo di Cosa Nostra fosse stato informato dell'avvio della trattativa, o meglio della sollecitazione proveniente da emissari delle istituzioni a negoziare un accordo con l'organizzazione mafiosa, già prima della strage di via D'Amelio. E quindi postula una datazione dei primi contatti e successivi sviluppi nei rapporti tra gli ex ufficiali del R.O.S. odierni imputati e il CIANCIMINO molto diversa e anticipata, rispetto a quella che si ricava dalle dichiarazioni dei soggetti che ne furono diretti protagonisti.

### **1.5.1.- Le ondivaghe dichiarazioni di Giovanni BRUSCA sulla datazione dell'attentato a MANNINO e il contrasto con Gioacchino LA BARBERA.**

Ma la ricostruzione in esame è ancora più fragile, nelle sue premesse fattuali, perché non è affatto provato che già a giugno del '92 fosse in itinere, ed anzi in fase avanzata di esecuzione, un progetto di attentato al Ministro MANNINO; e che esso sia stato stoppato prima della strage di via D'Amelio e quindi in coincidenza con i primi contatti diretti tra Vito CIANCIMINO – che ne avrebbe subito informato RIINA - e gli ufficiali del R.O.S.

Esiziale a tal fine risultano le incerte e ondivaghe dichiarazioni di BRUSCA sulla datazione dell'incarico che egli avrebbe ricevuto di uccidere l'on. MANNINO e del susseguente “fermo” e il contrasto tra la sua rievocazione di tali avvenimenti e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gioacchino LA BARBERA, che pure era stato uno dei più fedeli gregari dello stesso BRUSCA.

Tale contrasto non è venuto meno neppure dopo il confronto cui entrambi sono stati sottoposti all'udienza del 14.01.2019 dinanzi la Corte d'Appello che ha giudicato Calogero MANNINO nel separato - e parallelo -procedimento definito con il rito abbreviato nei confronti dell'ex ministro. E si è riproposto anche all'esito dei rinnovati esami sia di BRUSCA che di LA BARBERA disposti da questa Corte ed assunti all'udienza del 12.09.2019.

BRUSCA ne viene incaricato dopo la strage di Capaci.

Dinanzi a questa Corte, all'udienza del 12.09.2019 ha dato una versione semplificata e ridotta delle circostanze in cui sarebbe stato conferito l'incarico, dicendo che *il mandato esecutivo* dell'omicidio MANNINO gli fu impartito da BIONDINO, che però era *lo stesso di RIINA*, nel senso che si faceva latore della volontà del capo di Cosa Nostra.

Al dibattimento di primo grado aveva detto invece che dopo la strage di Capaci aveva avuto uno o due incontri a quattr'occhi con Salvatore RIINA, che, in occasione di uno di tali incontri, «*mi disse di cominciare a valutare di uccidere l'onorevole MANINO. Io in queste circostanze gli feci presente che avevo bisogno di tempo perché non conoscevo le abitudini, quindi avevo bisogno di studiare le circostanze, e diedi l'incarico per questa attività a...*»<sup>140</sup>.

Sempre dinanzi a questa Corte ha ribadito di essere certo che l'incarico predetto gli fu conferito nel periodo di tempo compreso tra la strage di Capaci e quella di via D'Amelio perché in quel periodo non aveva ricevuto altri incarichi, e quindi quello di organizzare l'attentato a MANNINO fu l'unico al quale si era dedicato.

La fase preparatoria era già praticamente ultimata (dovevano ancora decidere se farlo con autobomba, se non fosse stato possibile con modalità tradizionale, ma comunque aveva carta bianca sotto questo profilo e non si ponevano limiti; inoltre erano disponibile l'esplosivo e i telecomandi, o BIONDINO glieli stava facendo avere. Se avessero verificato che era munito di scorta continua, avrebbero optato per l'autobomba), quando gli viene intimato da Salvatore BIONDINO, tramite GIOE, 'perché BIONDINO sapeva che BRUSCA aveva dato incarico a GIOE' e a LA BARBERA di cominciare a studiare le abitudini, di fermarsi, perché ci avrebbero pensato loro ("statti fermo, ce la sbrighiamo noi").

In pratica, gli fu tolto l'incarico, ma non sa se l'intento fosse quello di farlo eseguire ad altri o di non procedere più alla sua esecuzione. Il messaggio trasmessogli da BONDINO ("ci stiamo pensando noi") poteva significare molte cose ma per quel che

---

<sup>140</sup> Cfr. pag. 101-102 del verbale di trascrizione dell'udienza 11.12.2013.

lo concerneva equivaleva a dire che l'argomento era chiuso, e cioè che BRUSCA non doveva più occuparsene, non che si dovesse dare precedenza *ad altri* "lavori" (*non mi ha dato una motivazione, "perché dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quell'altro". "Ci siamo pensando noi". E "ci stiamo pensando noi", significa tante cose.*).

Lo stop, comunque, gli venne impartito dopo la strage di via Capaci, ma *dieci o quindi giorni* prima della strage di via D'Amelio. Più precisamente, aveva ricevuto l'incarico *subito dopo la strage di Capaci*, anche se a distanza di tanto tempo, non sa precisare esattamente quanti giorni dopo (*una settimana, dieci giorni, quindici giorni o un mese*<sup>141</sup>, *non mi ricordo, comunque, subito dopo*); e spese circa due settimane per studiare le abitudini e i luoghi frequentati dal ministro a Palermo. (Arriveremmo quindi al più all'ultima decade di giugno '92).

Non sa perché la strage di via D'Amelio sia stata eseguita a distanza di poco tempo da quella di Capaci ed esprime la sua personale convinzione che sia stata fatta per dare impulso alla trattativa (con ciò rimodulando le sue precedenti dichiarazioni: e sebbene egli non possa parlare con cognizione di causa, non avendo avuto alcun ruolo nella preparazione e nell'ideazione del piano per eseguire la strage di via D'Amelio, non è una rettifica da poco: denota lo sforzo di assecondare l'impostazione accusatoria che, nel processo Trattativa, non è quella sviluppata nel BORSELLINO Ter).

Gli è stato contestato che in tutte le sue precedenti dichiarazioni, almeno fino alla deposizione resa al processo MORI/OBINU, aveva fornito una datazione diversa dell'asserito progetto di attentato, collocandolo dopo le stragi, e precisamente nel settembre-ottobre del '92, ma comunque in epoca successiva alla strage di via D'Amelio.

In realtà non è del tutto esatto che in tutte le sue precedenti dichiarazioni, e fin dai primi interrogatori resi nell'agosto del '96, e poi anche nel BORSELLINO ter e in precedenza al processo sulle stragi in continente, BRUSCA avesse collocato il progetto di attentato

---

<sup>141</sup> Un mese sarebbe una stima approssimata per eccesso, perché farebbe risalire l'incarico di provvedere all'attentato a epoca successiva alla strage di via D'Amelio, ma può anche essere un sintomo evidente della difficoltà di BRUSCA di datare gli eventi di cui parla.

a MANNINO nel novembre o comunque autunno avanzato. E' vero semmai che aveva collocato nell'estate del '92, ovvero agosto o settembre e comunque dopo le stragi, compresa quella di via D'Amelio, il primo incontro con RIINA in cui quest'ultimo gli parlò del papello, esprimendo tutta la sua soddisfazione perché era convinto che le sue condizioni sarebbero state accettate. Aveva detto – BRUSCA - che successivamente, e arriviamo a novembre o comunque autunno inoltrato, RIINA aveva detto che occorreva rimettere mano agli attentati già progettati (MANNINO, PURPURA, VIZZINI ecc.) per dare una scossa visto che la trattativa languiva; e tra gli attentati cui rimettere mano, aveva annoverato quello a MANNINO così come quello al giudice GRASSO, precisando che, nel frattempo, cioè nel periodo a cui risalirebbe la prima volta che RIINA lo informò del papello, era stato dato l'ordine di soprassedere a tutti gli omicidi e i delitti in programma proprio perché si attendeva l'esito della trattativa.

RIINA gli disse poi, in occasione di un successivo incontro nel corso del quale appariva deluso e arrabbiato per l'andamento della trattativa, che era necessario dare un *colpettino* per sbloccare la situazione (visto che la controparte aveva giudicato esose le sue richieste); ma, almeno per l'eliminazione dei politici, la moratoria si era trascinata fino a novembre-dicembre e a quel punto si decise di riprendere la questione dopo le festività natalizie. E infatti Brusca rammenta che nella riunione prevista per il 15 gennaio 1992 se ne sarebbe parlato; e si è sempre detto convinto che RIINA avrebbe dato l'ordine di rimettere mano all'esecuzione degli attentati ai politici (ma questa resta ovviamente una sua supposizione).

In particolare, dinanzi a questa Corte sono state contestate le dichiarazioni che BRUSCA aveva reso nell'interrogatorio del 10 settembre 1996, uno dei primi seguiti alla decisione di collaborare con la giustizia, e nell'interrogatorio del 19 febbraio 1997. Nel primo aveva precisato che RIINA gli aveva parlato per la prima volta del papello dopo che avevano ucciso Ignazio SALVO (17 settembre 1992). E fu allora che lo stesso RIINA avrebbe ordinato di fermarsi (*“Aspettiamo, stiamo fermi”*), intendendo dire che dovevano aspettare nuovi sviluppi, prima di mettere mano ad altri attentati. E <<*Nel frattempo, già eravamo a ottobre, novembre, dice: “Facciamoci le feste”*>>. E infatti

BRUSCA, che aveva già avuto l'incarico di andare ad ammazzare DI MAGGIO Baldassare, che nel frattempo si era trasferito al Nord, decise di soprassedere (*Dopo le feste mi organizzo e me ne salgo*).

Ancora più esplicite, sul punto, le dichiarazioni rese nell'interrogatorio del 19 febbraio 1997. Ivi, il dichiarante conferma che *dovevamo uccidere MANNINO*; e alla domanda di precisare in quale periodo si collocasse tale progetto, risponde senza tentennamenti: <<*sempre tutti nello stesso periodo, cioè dopo FALCONE e BORSELLINO*>>.

In sostanza, nelle sue prime dichiarazioni, Giovanni BRUSCA sembrerebbe avere collocato il progetto di attentato a MANNINO in epoca successiva alle stragi, ribadendo tale versione in tutte le successive dichiarazioni, fino alla rettifica operata al dibattimento del processo MORI/OBINU.

Più esattamente, non è chiaro, nelle sue prime dichiarazioni (come quelle sopra richiamate), il momento in cui gli sarebbe stato conferito il mandato di eseguire l'attentato all'on. MANNINO; ma sembrerebbe evincersi che tanto la decisione di uccidere MANNINO, quanto il relativo mandato conferito a BRUSCA fossero (ancora) pendenti e in corso in epoca successiva alle due stragi siciliane del '92. E solo dopo che ebbero ucciso Ignazio SALVO sarebbe sopravvenuto l'ordine di RIINA di fermarsi, in attesa di nuovi sviluppi. Anzi, ancora al processo "*BORSELLINO bis*", udienza del 7.06.1998 dinanzi la Corte d'Assise di Caltanissetta, BRUSCA aveva detto chiaramente di essersi attivato, per l'attentato a MANNINO, dopo che già avevano ucciso Ignazio SALVO (*<<ho tentato, ho fatto un tentativo per l'omicidio dell'on. LIMA e poi per mia comodità l'omicidio di Ignazio SALVO che l'ho fatto a settembre anche se era stabilito da marzo, a un certo punto non so più nulla, mi ero premunito, mi ero attivato per cominciare a lavorare su MANNINO, ma abbiamo fatto un paio di tentativi e poi questo compito mi è stato tolto, dici "no lasciamo stare che poi me la sbrigo io" che fu il BONDINO a farmi sapere questo fatto che ci stava pensando lui>>*)<sup>142</sup>.

---

<sup>142</sup> Le dichiarazioni rese da BRUSCA all'udienza 7.06.98 sono state oggetto di specifica contestazione da parte della difesa MORI nel corso dell'esame dello stesso BRUSCA al processo MORI/OBINU: cfr. pag.34 de verbale di trascrizione udienza del 10.10.2011.

D'altra parte, dinanzi a questa Corte, il BRUSCA, alle contestazioni che gli sono state mosse al riguardo, ha replicato che in effetti in precedenza aveva collocato temporalmente l'attentato a MANNINO nello stesso periodo dell'attentato – non riuscito per un inconveniente tecnico - al giudice GRASSO e quindi ottobre-novembre '92; ma ha aggiunto che si sbagliava: proprio come si sbagliava nel collocare temporalmente dopo le due stragi la prima volta che RIINA gli parlò del papello.

E sono state, a suo dire, anche le contestazioni che gli sono state mosse nei vari processi in cui ha deposto ad aiutarlo a mettere a fuoco i suoi ricordi, puntellandoli con alcuni eventi la cui datazione gli ha permesso di rettificare l'errore in cui era incorso (nel parallelo giudizio d'appello a carico del MANNINO, come si evince dalla sentenza in atti, ha dichiarato di essere rimasto pure lui vittima di una *trappola temporale*)<sup>143</sup>, e di cui aveva dato atto in una lettera spedita al Presidente del Collegio giudicante del processo a carico di MORI e OBINU, dopo che già aveva deposto in quel processo.

E i medesimi eventi (omicidio LIZZIO e duplice omicidio MILAZZO-BONOMO) gli hanno offerto, a suo dire, i punti di riferimento cui ancorare l'esatta collocazione temporale sia del discorso del papello che del progetto di attentato a MANNINO: con l'aggiunta, per quest'ultimo, della visita fatta a RIINA, che soggiornava a Mazara del Vallo, per chiedergli l'autorizzazione a procedere all'esecuzione dell'attentato a tale ZICCHITELLA, che fu uno degli omicidi commessi nel corso di una faida nella quale i corleonesi si adoperarono per appoggiare una delle due fazioni marsalesi in lotta per il predominio in quel territorio. L'attentato doveva essere commesso con un'autobomba, e da qui la necessità di chiedere il permesso a RIINA, posto che era

---

<sup>143</sup> Cfr. pag. 32, del verbale di trascrizione udienza del 12.09.2019 dinanzi a questa Corte: «*Avvocato, se non ricordo male già questa contestazione... non vorrei sbagliare, già me l'aveva sollevata in primo grado, come tanti altri, e penso di avere risposto nel senso che strada facendo ho avuto modo di riflettere su punti di riferimento di come sono avvenuti... sono avvenute circostanze e man mano che io andavo avanti collocavo meglio gli episodi che mi venivano contestati. Quindi, in primo tempo ho detto sempre che collocavo l'attentato a Grasso, Mannino e tanti altri, successivamente alla strage del dottor Borsellino. Poi ho avuto modo di potere rivedere i tempi, i modi, i fatti, e l'ho collocato ognuno diciamo nei tempi più giusti di quelli che sono i miei ricordi. A forza di sollecitazione, anche attraverso le sue domande, colloco l'attentato, il mancato attentato all'onorevole Mannino, dopo Capaci e prima della strage del dottor Borsellino*».

stato impartito l'ordine di stare fermi e astenersi da delitti eclatanti in attesa degli sviluppi della trattativa già in corso. E la visita a Mazara – confermata anche da LA BARBERA che in quell'occasione fece la conoscenza di BAGARELLA – risalirebbe al 20 agosto 1992.

*La datazione dello stop all'attentato MANNINO.*

Ma, con riserva di tornare sull'effettiva pertinenza di tali riferimenti temporali, e sulla loro idoneità a giustificare una rettifica dell'originaria datazione del progetto di attentato a MANNINO, deve rilevarsi che il vero punto di contrasto, tra la prima versione e l'ultima, che non appare peraltro immune dal sospetto di essere stata adattata al diverso contesto processuale – e ad un'impostazione accusatoria che contrae i tempi della Trattativa portandola a ridosso della strage di via D'Amelio - concerne piuttosto il momento in cui sarebbe stato intimato a BRUSCA lo stop al progetto di attentato a MANNINO.

Nella precedente versione, lo colloca, sia pure con qualche incertezza, nell'estate del '92, ma *dopo* che entrambe le stragi erano state commesse, perché dice che RIINA era in attesa di un segnale, ovvero che qualcuno negli ambienti politici e istituzionali si desse una smossa, dopo i tremendi colpi inferti con le due stragi: e il segnale era giunto come BRUSCA potè constare quando RIINA lo informò in occasione di un incontro avvenuto ad agosto o settembre del '92, ma comunque dopo le stragi, che si erano fatti sotto e che lui aveva presentato un papello di richieste. Ed è in quel frangente che si collocherebbe lo stop all'esecuzione non soltanto dell'attentato a MANNINO ma anche di tutti gli altri attentati in programma ai danni di altri esponenti politici: una moratoria che si sarebbe trascinata fino ad autunno inoltrato, quando RIINA disse che bisognava dare un colpettino.

Nella seconda versione, invece, BRUSCA colloca lo stop all'attentato MANNINO medio tempore tra le due stragi. Ma per quanto si sia sforzato di dimostrarlo, non può affatto dirsi provato che l'asserito stop sia stato intimato prima della strage di via D'Amelio.



Tale assunto non trova conferma nelle dichiarazioni di LA BARBERA, che a sua volta si è sforzato, nel confronto svoltosi dinanzi alla Corte d'Appello, di smussare i contrasti con il suo ex capo, ipotizzando – ma la sua é una supposizione – che se vi fu il fermo di cui parla BRUSCA, allora esso doveva risalire a prima di ottobre-novembre del '92, quando lui e il gruppo di fuoco agli ordini di BRUSCA misero mano al progetto di attentato ai danni del giudice GRASSO; e, sempre lui fu protagonista di quella singolare ambasciata – il messaggio criptico che BIONDINO gli disse di recapitare a BAGARELLA – che altro non era se non l'ordine di procedere contro MANNINO, come LA BARBERA avrebbe compreso ex post, leggendo su un articolo di giornale che in quella via (la via Ventura) aveva sede la segreteria politica dell'on. MANNINO (ma ha anche precisato, dinanzi a questa Corte, che aveva compreso subito, quando recapitò il messaggio, che esso alludesse all'esecuzione di un omicidio).

Ma per quanto si sforzi di non contraddire il suo ex capo, LA BARBERA non ha potuto che ribadire che di un fermo di quell'attentato lui non ha mai sentito parlare; così come nega che BRUSCA o altri gli abbia mai dato incarico di curare l'attività preparatoria di un attentato ai danni di MANNINO. Ha però precisato, sempre dinanzi a questa Corte (ma l'aveva dichiarato anche nel processo Stralcio) che, quando era incarico dell'esecuzione di un omicidio o anche solo dei preparativi per un attentato, non gli veniva detto né chi fosse la vittima designata né quale fosse la ragione per cui doveva essere uccisa.

E BRUSCA dal canto suo, anche lui nel chiaro intento di smussare il contrasto con il suo ex sodale, ha detto che in effetti potrebbe avere conferito l'incarico a GIOE', anche in assenza di LA BARBERA, perché era GIOE' il suo referente diretto, anche se di solito LA BARBERA si accompagnava sempre al GIOE', ed era tra i suoi uomini più fidati (e lascia intendere che questa potrebbe essere la ragione per cui si ricordava, forse sbagliando, di avere dato l'incarico anche a LA BARBERA).

*Le incertezze nelle dichiarazioni di LA BARBERA. I messaggi furono due, ma il contrasto con BRUSCA persiste.*

Ma anche LA BARBERA non brilla per continuità e costanza delle dichiarazioni sul tema, perché, come gli è stato contestato nel corso dell'esame dibattimentale reso dinanzi alla Corte d'Assise del processo Trattativa (udienza 23.01.2014), in precedenza, e precisamente all'udienza del 24.09.1997 nel processo a carico di Calogero MANNINO per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, aveva detto che era stato BAGARELLA a incaricarlo di informare BIONDINO che quella persona sarebbe stata, il venerdì successivo, in via Ventura, intorno alle 17:30; e BIONDINO aveva risposto che avrebbero pensato loro al da farsi. Adesso dice che fu BIONDINO a incaricarlo di avvisare BAGARELLA che si poteva portare o andare a prendere il vino in via Ventura (e colloca l'episodio a ottobre-novembre del '92, nel medesimo periodo in cui era in gestazione l'attentato al giudice GRASSO). Alla contestazione della precedente versione ha risposto con tutta sincerità che non ricorda chi dei due gli diede l'incarico di avvisare l'altro, però ha il ricordo che attendeva una risposta da BIONDINO (*"Allora, a questo punto mi sorge il dubbio. Comunque era...io attendevo una risposta da parte del BIONDINO"*). E' possibile quindi che i messaggi siano stati, in effetti, così come traspare dal raffronto tra le due versioni, due e non uno soltanto. Il primo, con il quale BAGARELLA informò BIONDINO, tramite LA BARBERA, che la persona da colpire si sarebbe trovata in un certo posto ad una certa ora di un certo giorno (il venerdì successivo), attendendo però una risposta del BIONDINO. Il secondo messaggio, di cui fu latore sempre il LA BARBERA, sarebbe allora quello consistito nella risposta di BIONDINO, ossia la conferma che si poteva procedere.

Nel rievocare l'episodio, il LA BARBERA ha unificato o sovrapposto i due messaggi. Solo che la prima volta che ne ha riferito, ha focalizzato il primo messaggio, quello a carattere informativo, proveniente da BAGARELLA e diretto al BIONDINO perché decidesse il da farsi; mentre nella seconda versione si è focalizzato sul secondo messaggio, quello avente il contenuto di un'autorizzazione – di BIONDINO a

BAGARELLA e a BRUSCA - a procedere nell'esecuzione del delitto che avevano già tra loro concertato.

E ad avvalorare questa interpretazione è un passaggio dell'esame dibattimentale cui il LA BARBERA è stato sottoposto all'udienza del 23.01.2014 nel giudizio di primo grado del presente processo. Nel rispondere ad una domanda del Presidente della Corte d'Assise che gli chiedeva lumi sul contenuto del messaggio che avrebbe recapitato a BIONDINO per conto di BAGARELLA, il dichiarante precisa: «*Poi, va bè, se ho detto pure gli orari, adesso è passato tanto tempo, però se ho detto pure gli orari è perché mi ricordavo bene, che il pomeriggio arrivava questa persona. Dopo la risposta di...Dopo un periodo, perché ci andavo spesso da BIONDINO, BONDINO mi risponde all'ambasciata di BAGARELLA, dicendomi: il vino si può andare a prendere là. Io, la stessa per come me la dice, infatti BAGARELLA capisce di che cosa si parla*».

E lo stesso concetto, che si trattava di due distinti messaggi, il secondo dei quali era una risposta di BIONDINO al precedente messaggio di BAGARELLA, ha ribadito rispondendo all'ulteriore richiesta di chiarimenti dell'avv. ANANIA: «*Gliela rispiego. O mi debbo recare da IONDINO, in occasione mi dice: digli a Salvatore, a Totò BIONDINO, che quella persona viene il pomeriggio (...) Perfetto, perfetto. Dopo un po' di tempo<sup>144</sup>, che io ci vado spesso, ci andavo spesso da Salvatore BIONDINO, mi dice di rispondere: di a Luca, di a Luca che quel vino è arrivato*».

Rimane però, anche su questo punto specifico, il contrasto con BRUSCA, perché nella seconda versione, LA BARBERA dice di avere riportato l'ambasciata a BAGARELLA, in presenza di BRUSCA (*La riferisco a BRUSCA e a BAGARELLA, in presenza pure di GIOE'*), e i due non gli sembrarono sorpresi per quella risposta (*No, sorpresi no perché secondo me si erano già parlati, era un'ambasciata di conferma,*

---

<sup>144</sup> La risposta di BIONDINO sembrerebbe essere venuta alla fine dell'anno, se non addirittura all'inizio del '93, ovvero pochi giorni prima dell'arresto di Totò RIINA e dello stesso BIONDINO, come si evince dal passaggio che segue dell'esame di LA BARBERA all'udienza del 23.01.2014: «*Se stiamo parlando di questa comunicazione – N.d.R.: si riferisce al messaggio del “vino” da portare in via Ventura – siamo alla fine del '92 o addirittura giorni prima dell'arresto, quindi siamo all'inizio del '93 per questa comunicazione(...) No, il BIONDINO, siamo a gennaio, certo siamo a gennaio '93*» (cfr. pag. 37).

*secondo quello che ho capito, però cioè aspettavano la appunto la risposta), che suonava come una conferma che si attendevano: la conferma cioè di «*attenzionare l'onorevole MANNINO quando andava, se c'era sta' segreteria, adesso io non lo so che cosa...se era l'abitazione, cosa si trovasse lì. Di attenzionarlo per fargli un attentato*», poiché, come il collaborante ha tenuto a precisare, in via Ventura non andavano certo a portare vino.*

Ma BRUSCA di questo scambio di messaggi, e della risposta di BONDINO, non soltanto non ne ha alcun ricordo, ma nega che BONDINO possa avere recapitato a lui e/o a BAGARELLA un messaggio così criptico per ordinare o autorizzare un omicidio, poiché tra loro parlavano liberamente e senza paludamenti degli omicidi da commettere.

In realtà, lo sforzo dei due dichiaranti di smussare i molteplici contrasti tra le rispettive narrazioni non fa che amplificare la gravità delle discrasie che emergono e che persistono dal loro raffronto.

Il contrasto permane sulle circostanze in cui sarebbe stato conferito il mandato esecutivo e sul suo destinatario, oltre che sulla sua collocazione temporale.

BRUSCA sostiene di avere ricevuto lui il mandato di eseguire l'attentato e avrebbe quindi dato incarico a GIOE' e a LA BARBERA, che comunque in quel periodo (giugno 1992) erano sempre insieme, di procedere ai necessari adempimenti preliminari (studio delle abitudini della vittima, spostamenti e luoghi abitualmente frequentati). E si dice certo che insieme i due abbiano partecipato a pedinamenti e appostamenti sui quali poi gli riferì GIOE'. Sicché è strano che GIOE' non abbia messo a parte il suo sodale LA BARBERA di quel progetto o comunque non lo abbia coinvolto in quelle attività preparatorie, dal momento che in quel periodo non facevano altro che essere impegnati, insieme, a fare le ambasciate ai capi latitanti, tenere i collegamenti tra loro e curare le attività preparatorie e /o l'esecuzione dei delitti da compiere.

LA BARBERA ricorda, per esempio di avere insieme a GIOE' partecipato, oltre che alla strage di Capaci, all'attentato a GERMANA' (limitando ad andare a prendere

BAGARELA per accompagnarlo a Mazara) e all'omicidio di Ignazio SALVO, nonché all'organizzazione dell'attentato poi non portato a termine al giudice GRASSO.

Di contro, LA BARBERA insiste a dire di non avere mai ricevuto alcun incarico in ordine a un attentato a MANNINO, di cui non ha mai sputo nulla, se non ex post: quando seppe che in via Ventura (nome che gli era rimasto impresso leggendolo sul giornale perché lì aveva sede una cooperativa edilizia di cui lui stesso era socio) c'era l'ufficio politico dell'on. MANNINO, comprese che il messaggio che aveva ricevuto (nell'autunno del '92) da BIONDINO per farlo avere a BRUSCA e BAGARELLA o da BAGARELLA per farlo avere a BIONDINO (adesso non è più sicuro di chi fosse il mittente), messaggio dal contenuto criptico perché si diceva che poteva essere portato il vino in via Ventura, si riferiva all'autorizzazione a procedere all'esecuzione di un attentato ai danni del MANNINO che evidentemente doveva essere già in programma. Non esclude che GIOE' potesse essere incaricato di organizzare delitti, o curarne la fase preparatoria senza informarlo o coinvolgerlo, ma non gli risulta che ciò sia mai accaduto in quel periodo in cui si vedevano con frequenza quasi quotidiana.

E' vero che lui stesso, LA BARBERA, ignorava l'identità delle vittime o ne veniva a conoscenza solo a fatto compiuto; né GIOE' era tenuto a dirglielo (Che l'obiettivo della strage di Capaci fosse il giudice FALCONE venne a saperlo una settimana prima, ma solo perché GIOE' glielo confidò: ma avevano già terminato di riempire di esplosivo il cunicolo sottostante all'autostrada). Ma a specifica domanda di questa Corte, ha escluso di avere mai partecipato ad attività di pedinamenti o di appostamento in via Ventura, o in via Zandonai o nei pressi della Camera di Commercio e in via Emerico Amari (Tutti luoghi che secondo BRUSCA sarebbero stati attenzionati dal GIOE' nell'attività preparatoria e in vista dell'esecuzione del progettato attentato a MANNINO)

Nel confronto svoltosi dinanzi alla Corte d'Appello di Palermo il 14 gennaio 2019 nel parallelo giudizio d'appello a carico di Calogero MANNINO, LA BARBERA ha cercato di attenuare la portata del contrasto, osservando che – ma è solo una sua interpretazione ricostruttiva dei fatti – se BRUSCA sa di un fermo imposto

all'esecuzione dell'attentato a MANNINO, di cui però LA BARBERA conferma di non essere a conoscenza, è possibile che l'iniziale progetto di attentato a MANNINO risalisse ad epoca precedente al periodo da lui indicato (settembre/ottobre 1992, e comunque la stessa epoca di gestazione dell'attentato al giudice GRASSO) e che la sua esecuzione fosse stata stoppata, per essere messa nuovamente in opera nell'autunno del '92.

BRUSCA dal canto suo esclude che egli potesse essere e sia mai stato destinatario di un messaggio così criptico, perché nelle comunicazioni tra lui e BIONDINO o tra lui e GIOE' non ve n'era bisogno quando si trattava di interloquire sulla commissione di omicidi. Aggiunge però di essere anche lui caduto nella *trappola temporale*, implicitamente confermando che nelle sue prime dichiarazioni aveva pure lui collocato in un periodo successivo alle stragi (inclusa quella di via D'Amelio) l'attentato a MANNINO e lo stop conseguente all'instaurazione della trattativa con uomini dello Stato; e di essersi corretto grazie ad alcuni fatti che gli avevano consentito di rammentare come il progetto di attentato, e l'incarico conferito a lui di procedervi, risalisse a prima della strage di via D'Amelio: e cita l'omicidio LIZZIO (27 luglio '92) e soprattutto l'attentato a ZICCHITELLA, per il quale, dovendo essere effettuato con modalità eclatanti e cioè con l'impiego di un'autobomba, BRUSCA si era personalmente recato a Mazara, intorno al 20 agosto, a trovare RIINA per chiedergli l'autorizzazione a compiere l'attentato. La necessità di una previa autorizzazione era legata non all'esecuzione dell'omicidio in sé, perché al riguardo egli aveva carta bianca una volta che fosse stato deciso, bensì al rischio che un nuovo ed eclatante delitto potesse nuocere al buon esito della trattativa in corso e ai rapporti con gli esponenti istituzionali con cui RIINA aveva allacciato contatti. A quella data quindi (20 agosto) era già in atto il fermo di attività terroristiche, compreso l'attentato al MANNINO; e pertanto doveva inferirsene che l'incarico poi stoppato era stato conferito a BRUSCA ancora prima.

(Anche BRUSCA cerca di stemperare il contrasto, non mettendo in discussione che LA BARBERA si recasse con una certa frequenza a trovare BAGARELLA a Mazara

in periodo estivo e potesse avere ricevuto o da lui o a lui trasmesso messaggi ma ribadisce di non avere mai avuto contezza di quel messaggio di cui ha parlato LA BARBERA).

Ebbene, la sentenza qui impugnata risolve il contrasto assumendo che i due collaboratori hanno fatto riferimento a due episodi distinti, ancorché correlati: BRUSCA al progetto iniziale e all'incarico a lui conferito, a suo dire, nel giugno del '92 e poi stoppato prima della strage di via D'Amelio. E LA BARBERA alla decisione di rimettere mano a nuovi attentati (come quello al giudice GRASSO) o di riprendere progetti omicidiari già intrapresi. E il contrasto nascerebbe dal fatto che BRUSCA non ha mai saputo nulla dell'ordine di rimettere mano all'attentato a MANNINO, perché in quel periodo lui ricevette l'incarico di procedere ad altro attentato (quello al giudice GRASSO); e LA BARBERA a sua volta, pur essendo partecipe delle attività di preparazione dell'attentato a GRASSO, ancorché ignaro dell'identità della vittima designata, nulla avrebbe saputo del progetto iniziale di attentato a MANNINO e dello stop impartito a BRUSCA.

D'altra parte, entrambi i collaboratori di giustizia, e lo stesso ha dichiarato pure ONORATO, hanno confermato che in quel periodo operavano simultaneamente diversi gruppi di fuoco, perché ciascuno degli uomini d'onore incaricati direttamente da RIINA o da BONDINO per suo ordine di eseguire le deliberazioni di morte si organizzavano ciascuno con i propri uomini; ed ogni gruppo operava senza raccordarsi con gli altri, essendo RIINA a coordinare e dirigere le operazioni, e a dettare i tempi. Ma la soluzione sposata dal giudice di prime cure farebbe comunque venire meno, come giustamente obietta la difesa, la possibilità residua di addurre le dichiarazioni di LA BARBERA a riscontro delle provalazioni di BRUSCA sul progetto di attentato a MANNINO, o meglio sul fatto che esso fosse in itinere già a giugno del '92, e che quindi esso sia stato stoppato di lì a poco e comunque prima della strage di via D'Amelio: LA BARBERA racconta infatti tutta un'altra storia.

E anche SIINO ha raccontato un'altra storia.

Questi, infatti, ha riferito di una deliberazione già concertata tra i vertici mafiosi per uccidere MANNINO, che egli avrebbe appreso da Bernardo BRUSCA, padre di Giovanni, durante a loro comune detenzione al carcere di Termini Imerese.

In tale occasione, lo stesso SIINO si allarmò ed esortò BRUSCA senior a riflettere sui contraccolpi negativi per gli interessi dell'organizzazione, ma soprattutto per loro che erano detenuti (*“ma che sei pazzo, Bernardo, se facimu ammazzare a MANNINO nuatri un niscimo chiù”*).

Così SIINO aveva riferito nell'interrogatorio reso al P.M. l'1.10.2012<sup>145</sup>; ma al dibattimento del processo Trattativa, dinanzi alla Corte d'Assise, ha raccontato tutta un'altra storia (*“chi butteresti dalla torre tra LIMA e MANNINO?”*), per cui avrebbe appreso del progetto di uccidere MANNINO, sia pure sotto forma di scherzoso giochetto retorico, dallo stesso Giovanni BRUSCA, quando ancora lui, SIINO era libero, e quindi prima del 10 luglio 1991, e più precisamente all'indomani del decreto che aveva riportato in carcere gli imputati che erano stati appena scarcerati per scadenza termini (1° marzo 1991). E SIINO avendo preso molto sul serio le parole di BRUSCA, conoscendone la pericolosità, si era preoccupato di avvisare in qualche modo l'interessato, che però sembrò non preoccuparsene.

Per completezza, va rammentato anche che Giovanni BRUSCA non ha mai confermato, né ha ricordo di aver parlato con SIINO di propositi di uccidere LIMA o MANNINO.

## **1.6.- La causale della condanna a morte di MANNINO.**

Ebbene, le dichiarazioni di SIINO, a tutto concedere, e cioè sorvolando sull'evidente contrasto tra il racconto sciorinato al dibattimento e le dichiarazioni verbalizzate nel

---

<sup>145</sup> La circostanza di una comune detenzione di SIINO e di Bernardo BRUSCA al carcere di Termini Imerese in epoca compatibile con il narrato del noto collaboratore di giustizia ha formato oggetto di una specifica attività di riscontro con esito positivo. Si è accertato infatti che nello scorcio finale del 1992, i due furono detenuti, una prima volta, dal 18 ottobre al 13 novembre; e poi ancora dal 2 all'8 dicembre '92. Per completezza va detto anche che vi furono diversi periodi di co-detenzione anche nell'anno 1993 (cfr. Nota D.I.A. in evasione al Punto 2 della delega d'indagine della Procura di Palermo in data 2 ottobre 2012, Vol. 23 in Faldone n. 37.



corso dell'interrogatorio del 1° ottobre 2012, darebbero ragione alla ricostruzione di LA BARBERA, non certo alla narrazione di BRUSCA poiché comproverebbero che il progetto di uccidere MANNINO era pendente ancora nell'autunno inoltrato del '92. Ciò nondimeno è vero, perché è provato, che Cosa Nostra avesse decretato la morte di Calogero MANNINO, anche se, a ben vedere, nessuno dei collaboratori di giustizia che lo hanno confermato, hanno saputo indicare, con cognizione di causa, le ragioni specifiche, limitandosi ad annoverarlo nel novero dei politici che si era deciso di eliminare perché non avevano mantenuto le promesse o avevano voltato le spalle a Cosa Nostra. (In altri termini, nessuno ha saputo spiegare o ha spontaneamente indicato per quale ragione anche di MANNINO potesse dirsi che aveva voltato le spalle a Cosa Nostra).

Lo stesso **Antonino GIUFFRÈ**, che pure lo annovera tra i politici da eliminare e di cui s'era fatto il nome già nella riunione di Commissione del dicembre '91 (*“Da tenere presente che nella lista dei politici vi erano...non vi era solo LIMA, ma vi erano I SALVO, che poi Ignazio SALVO è stato ucciso, MANNINO, VIZZINI, ANDO' e altri personaggi importanti nell'ambito politici.....erano stati considerati inaffidabili, questi politici”*) si limita ad indicarlo come uno dei politici divenuti inaffidabili, senza specificarne le ragioni, al di là della motivazione generica e comune agli uomini politici inseriti in quella sorta di black list, di non avere corrisposto alle aspettative che Cosa Nostra nutriva di una contropartita all'appoggio che l'organizzazione mafiosa aveva dato in materia di appalti e relative tangenti o nel procurare loro i voti (*“Si era creato, Signor Procuratore, un rapporto tra Cosa Nostra e questi politici....E allora Cosa Nostra appoggiava questi politici dei discorsi, come abbiamo detto, degli appalti, dei finanziamenti, eccetera, eccetera, gli dava i voti. In cambio chiedeva una contropartita da parte dello Stato a chiudere un occhio, diciamo, nei discorsi di Cosa Nostra, quali gli ergastoli...”*). E rammenta, ma molto vagamente, che vi fu un tentativo da parte di persone dell'agrigentino di fare pressioni per rimettere il MANNINO sulla buona strada (nell'interesse di Cosa Nostra).

**FERRANTE Giovanbattista** ne sa ancora meno, perché ricorda solo che nel periodo in cui il suo gruppo si organizzava per compiere l'omicidio LIMA, Salvatore BIONDINO, che aveva detto loro che era venuto il momento di *pulizzarsi i piedi* (cioè di regolare i conti con chi aveva tradito o contrastato Cosa Nostra), fece il nome di MANNINO tra gli altri politici (come PURPURA e VIZZINI) da eliminare dopo LIMA.

E **ONORATO Francesco** aggiunge che di MANNINO si parlava bene in Cosa Nostra; ma dopo la conclusione del maxi processo, *doveva essere ammazzato pure lui*.

**LA BARBERA** poi sa che i politici da eliminare avevano voltato le spalle a Cosa Nostra e quindi presume, ma la sua è solo una deduzione, che questa fosse la ragione per cui anche nei riguardi dell'onorevole MANNINO era previsto che si attentasse alla sua vita.

**Giovanni BRUSCA**, come s'è visto, ha fornito qualche elemento in più. E da ultimo, ha collegato in qualche modo la decisione di uccidere MANNINO all'esito infruttuoso del tentativo di aggiustamento del processo per l'omicidio del capitano dei carabinieri Emanuele BASILE (di cui erano imputati Armando BONANNO, Giuseppe MADONIA e Vincenzo PUCCIO).

*L'aggiustamento del processo BASILE.*

A dire di BRUSCA, vi sarebbe stato un tentativo di RIINA di interessare MANNINO al fine di propiziare un esito favorevole (che non vi fu) di quel processo (“*Ci fu qualche intervento affinché l'on. MANNINO desse una mano*”).

Matteo MESSINA DENARO era molto vicino al Notaio FERRARO di Castelvetro, che a sua volta faceva parte dell'entourage del ministro MANNINO. E non sa BRUSCA se direttamente il MANNINO o per il tramite del Notaio FERRARO, si sarebbe dovuto fare pressione sul presidente della Corte che stava giudicando i tre

imputati dell'omicidio BASILE. E' certo comunque che RIINA parlò con Matteo MESSINA DENARO (o con il padre di questi Francesco), che a sua volta avrebbe dovuto parlare con il Notaio FERRARO; e quest'ultimo o direttamente o con la mediazione di un politico – che BRUSCA insinua dovesse essere il MANNINO – avrebbe dovuto influenzare la decisione del presidente della Corte. Ma cosa sia accaduto concretamente, BRUSCA ha detto di non saperlo.

Per tale processo, rammenta ancora, furono pagate grosse somme per subornare giudici e testimoni o periti nelle varie fasi e gradi di giudizio. E chi poteva, dava una mano a trovare canali utili per avvicinare giudici o testimoni.

Da suo fratello Emanuele, che era la mente politica della famiglia, BRUSCA apprese delle lamentele che vi furono da parte di RIINA, per il vano esito di quei tentativi. Ma non sa dire se in tali tentativi MANNINO abbia avuto o meno un ruolo.

Al dibattimento di primo grado, però, BRUSCA aveva addirittura lasciato intendere che (MANNINO) non avesse fatto ciò che RIINA voleva che facesse (*“ma principalmente per quello che so io che non si era interessato per l'esito del Maxi...del Maxi, della sentenza dell'omicidio del capitano BASILE, che lui doveva intervenire attraverso il Notaio FRERRARI, che a sua volta il Notaio FERRARI doveva fare intervenire il presidente, non so la trafila, però so che c'era questa lamentela nei confronti dell'onorevole MANNINO, che non si adoperava come voleva Salvatore RIINA”*<sup>146</sup>).

Ma la sentenza che ha definitivamente assolto MANNINO dall'imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa<sup>147</sup> ha affermato tra l'altro l'estraneità del

---

<sup>146</sup> Cfr. pag. 97 del verbale di trascrizione dell'udienza 11.12.2013. L'iniziale lapsus del dichiarante, che evoca il maxiprocesso è ampiamente giustificabile: in effetti, il processo per l'omicidio BASILE era, per le posizioni dei mandanti, una costola del maxiprocesso, da cui quelle posizioni erano state stralciate (v. infra)

<sup>147</sup> Queste le tappe del tormentato iter di una vicenda processuale che si è protratta per quindici anni: assolto nel giudizio di primo grado, con sentenza **5.07.2001** (fatto contestato fino al 29 settembre 1992; e poi fino al marzo 1994); condannato in secondo grado, con sentenza della Corte d'Appello **11.05.2004**, sentenza annullata con rinvio dalle Sezioni Unite (sentenza **12.07.2005**); e infine assolto nel giudizio di rinvio con sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Palermo in data **22.10.2008**.

MANNINO al tentativo ordito dal notaio FERRARO di condizionare l'esito del processo a carico di G.ppe MADONIA e altri; né a conclusioni diverse perviene il giudicato formatosi nel processo a carico dello stesso FERRARO (ivi semmai si rassegnano gli elementi che indurrebbero a identificare nel senatore INZERILLO il politico trombato per conto del quale il FERRARO aveva perorato un atteggiamento di compiacenza del presidente SCADUTI nel processo che si accingeva a decidere: intervento vano perché il presidente SCADUTI segnalò immediatamente con propria relazione di servizio l'accaduto).

Ebbene, le dichiarazioni di Giovanni BRUSCA, piovute nel corso della deposizione resa al dibattimento di primo grado di questo processo (11.12.2013) e poi reiterate anche all'udienza del 29.05.2018 del parallelo processo d'appello a carico del MANNINO, sembrerebbero a dir poco tardive. Né il dichiarante ha saputo dare una plausibile spiegazione, quando è stato sentito da questa Corte d'Assise d'Appello, delle ragioni per cui avesse omesso di farvi riferimento sia nel processo a carico dello stesso MANNINO per concorso esterno in associazione mafiosa, sia nel processo a carico del notaio FERRARO avente ad oggetto proprio la vicenda del tentativo di aggiustamento del processo BASILE.

Ivi in effetti Giovanni BRUSCA aveva esibito una conoscenza molto più approfondita della vicenda, per avere lui stesso partecipato ad uno dei tentativi esperiti per aggiustare il processo BASILE.

Così BRUSCA ha raccontato, secondo quanto si evince dalla sentenza di primo grado<sup>148</sup> (confermata in appello e poi passata in giudicato) – che ha condannato il Notaio FERRARO per il delitto di cui agli artt. 336 e 339, c.p., aggravato anche ai sensi dell'art. 7, D.L. 152/91 - di essere intervenuto 2 volte per favorire l'aggiustamento del processo per l'omicidio del Capitano BASILE, sempre su incarico di RIINA.

---

<sup>148</sup> Cfr. sentenza n. 425 del 10.07.2003, emessa dalla seconda sezione penale del Tribunale di Caltanissetta. Ma sono in atti anche la sentenza emessa dalla Corte d'Appello e poi quella della Suprema Corte di Cassazione che ha reso definitiva la condanna.

La prima volta si era rivolto a Leonardo GRECO, che avrebbe dovuto contattare il presidente della Corte, che era pure lui di Bagheria; questi, a seguito di una perizia, non aveva emesso la sentenza<sup>149</sup>.

La seconda volta fu tramite Nino SALVO. In tale occasione si recò due volte all'ufficio di Nino SALVO (in via Ariosto, a Palermo): la prima per portargli la richiesta di "aggiustare il processo". La seconda, per ricevere la risposta. E fu (da Nino SALVO) interessato, tramite l'on. LIMA, il procuratore di Palermo<sup>150</sup>, che, a sua volta, era intervenuto sul presidente della Corte (diverso dal precedente) che alla fine *aveva assolto gli imputati*.

E' opportuno rammentare il seguito di quella tormentata vicenda processuale.

Nel giudizio d'appello, tutti e tre gli imputati, in riforma della decisione impugnata, vennero condannati all'ergastolo. Con sentenza del 23 febbraio 1987 la Corte di Cassazione, presieduta da Corrado CARNEVALE, dichiarò la nullità del giudizio d'appello e della sentenza impugnata per l'omesso avviso ai difensori degli imputati della stata fissata per 'estrazione dei nominativi dei giudici popolari, ordinando la trasmissione degli atti, per un nuovo giudizio, alla Corte d'Assise d'Appello di Palermo.

Nel nuovo giudizio, la Corte, presieduta dal giudice Antonino SAETTA, non accolse le richieste istruttorie avanzate dalla difesa, e, sulla base di una ricostruzione dei fatti

---

<sup>149</sup> In effetti, il 28 novembre 1981, all'esito del dibattimento di primo grado, la Corte d'Assise, presieduta dal dott. Carlo AIELLO, <<ritiratasi per deliberare non emise la sentenza ma, con un'inaspettata ordinanza, dispose ulteriori indagini e, in particolare, una perizia collegiale geologica, al fine di accertare e confrontare la natura mineralogica e chimica dei fondi circostanti la strada nella quale era stata rinvenuta l'autovettura A12, di quelli compresi tra tale zona e quella nella quale era stata trovata la Renault 5 e, infine, del posto nel quale era stato sorpreso il MADONIA>> (cfr. pag. 39 della sentenza FERRARO).

<sup>150</sup> Che non era Piero GIAMMANCO, come si legge a pag. 157 della sentenza di primo grado del processo a carico del Notaio FERRARO: <<Il messaggio portato a PAINO (N.d.R.: così il nome trascritto nel testo della sentenza) era stato chiaro, nel senso che se non fosse stata accolta la richiesta "*gli avrebbero rotto le corna*" e prima della fine del processo si era saputo che l'esito sarebbe stato positivo>>. Si comprende quale fosse almeno, per le conoscenze acquisite sul versante interno a Cosa Nostra, la forza d'intimidazione dei messaggi recapitati ai soggetti che venivano avvicinati per patrocinare iniziative di aggiustamento dei processi e la permeabilità degli ambienti giudiziari, magistratura compresa.

che si discostava in parte dalla prospettazione accusatoria, con sentenza emessa il 23 giugno 1988, riconobbe tutti e tre gli imputati colpevoli dei delitti loro ascritti e li condannò nuovamente all'ergastolo (E tre mesi dopo il giudice SAETTA fu assassinato insieme al figlio disabile). Ma la Corte di Cassazione, con sentenza del 7 marzo 1989, annullò con rinvio anche questa nuova condanna (questa volta per violazione del diritto di difesa, illogicità della motivazione e travisamento dei fatti in relazione alla valutazione di una prova testimoniale).

Nel nuovo giudizio di rinvio, la Corte d'Assise d'Appello, presieduta dal dott. Salvatore SCADUTI, dispose la riunione del procedimento a carico degli esecutori materiali con quello a carico dei mandanti, che erano stati nel frattempo individuati, sulla base delle rivelazioni di Tommaso BUSCETTA, in Salvatore RIINA, Bernardo PROVENZANO, Michele GRECO, Bernardo BRUSCA Giuseppe CALO' e Francesco MADONIA, le cui posizioni erano state stralciate dal maxiprocesso.

Prima dell'inizio del giudizio, e precisamente in data 11 maggio 1989, Vincenzo PUCCIO venne ucciso al carcere UCCIARDNE, mentre la posizione di BONANO Armanda venne stralciata perché nel frattempo altri collaboratori di giustizia avevano rivelato che era stato vittima di lupara bianca. All'esito del dibattimento, che aveva registrato una complessa attività di rinnovazione istruttoria, con sentenza emessa il 14 febbraio 1992, divenuta definitiva il 14 novembre 1992 (perché confermata dalla Corte di Cassazione), la Corte, presieduta dal dott. SCADUTI dichiarò Giuseppe MADONIA e Michele GRECO responsabili, n.q. rispettivamente di esecutore e mandante del delitto, e li condannò all'ergastolo; confermò altresì la sentenza impugnata con riferimento alla condanna di Salvatore RIINA e Francesco MADONIA alla pena dell'ergastolo; ed assolse invece Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Giuseppe CALO' e Antonino GERACI dalle medesime accuse.

Si è voluto richiamare la sinossi del processo per l'omicidio del Capitano BASILE, come riportato nella sentenza FERRARO in atti, per significare il livello degli interessi in gioco, essendovi coinvolto il GOTHAM di Cosa Nostra, ovvero la Cupola mafiosa, oltre ad uno dei più valenti killer dell'organizzazione mafiosa, figlio di uno dei

capimandamento più vicini e fedeli a Salvatore RIINA. Da qui l'impegno profuso per tutto il travagliato iter processuale dall'intera organizzazione per tentare, con alterna fortuna, di propiziare un esito favorevole, non lesinando ingenti somme di denaro per subornare testimoni, o corrompere giudici e periti; ma anche pesantissime minacce o misure estreme di ritorsioni nei riguardi dei magistrati che non si fossero piegati (come il giudice SAETTA).

Ne segue che non è così peregrina la rivelazione di BRUSCA secondo cui tra le cause della decisione di uccidere MANNINO vi sarebbe stato anche ciò che fece, ma soprattutto ciò che *non* fece per assecondare la richiesta di condizionare in favore degli imputati il presidente della Corte che li doveva giudicare.

Al contempo, la complessità dell'iter di quel processo e il suo dipanarsi per anni rendono comprensibile che Giovanni BRUSCA sia stato in grado di riferire dettagliatamente sugli unici interventi che lo videro personalmente coinvolto; mentre poco o nulla sa di altri tentativi che comunque, per quanto a sua conoscenza, vi furono. Resta però il fatto che nel processo a carico di Calogero MANNINO per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa non fece alcun cenno al tentativo di interessare l'on. MANNINO affinché si adoperasse per l'aggiustamento di quel processo: neppure quando fu sollecitato a dire se sapesse di favori o iniziative di qualunque genere intraprese da Calogero MANNINO in favore di Cosa Nostra.

Detto questo, è anche vero che BRUSCA non ha formulato alcuna esplicita accusa nei riguardi del MANNINO in relazione alla vicenda processuale predetta. Anzi, dinanzi a questa Corte ha detto di non sapere se MANNINO si fosse attivato ed eventualmente in che modo; ma nella deposizione resa al dibattimento del giudizio di primo grado del presente processo aveva addirittura individuato una delle ragioni per cui era stata decretata la morte di MANNINO proprio nel fatto che non avesse fatto ciò che Salvatore RIINA voleva che facesse (*non si adoperava come voleva Salvatore RIINA*). E' vero però che l'acclarata estraneità del MANNINO a quel disegno criminoso militerebbe a favore e non contro l'assunto di una sua iscrizione nella black list dei

politici da eliminare perché non avevano mantenuto le promesse o non avevano saputo o voluto curare gli interessi di Cosa Nostra, tradendone le aspettative. Insomma, il dato che rileverebbe, nella rivelazione di BRUSCA – che peraltro non ha escluso che alla decisione di ucciderlo avessero concorso anche altre concause tra cui quelle che lui chiama le lamentele degli “agrigentini” - è che RIINA sollecitò un interessamento del MANNINO che non ci fu o non sortì l’effetto sperato.

### **1.6.1.- La consapevolezza di MANNINO della propria condanna a morte**

Ma, al contempo, ciò ben poco aggiungerebbe alla prova di una circostanza che non è più in discussione: Cosa Nostra effettivamente voleva la morte dell’on. MANNINO, e questi ne era pienamente consapevole.

Ed entrambi gli assunti possono dirsi ormai provati con certezza.

In particolare, è un dato processualmente acquisito e non controverso che Calogero MANNINO fosse uno dei politici da eliminare, nel quadro dell’offensiva scatenata dall’organizzazione mafiosa contro lo Stato che si prefiggeva inizialmente, come obiettivo principale, di eliminare magistrati, poliziotti o esponenti politici che più si erano distinti nell’azione di contrasto a Cosa Nostra o si profilavano come irriducibili ostacoli all’attuazione dei suoi fini e alla tutela degli interessi mafiosi; ma anche regolare i conti con i politici che avevano voltato le spalle o non erano stati ai patti con l’organizzazione mafiosa: Salvo LIMA in cima a tutti.

Quanto a MANNINO, non solo BRUSCA (pure al processo MORI/OBINU), ma anche ONORATO Francesco, FERRANTE Giovan Battista SINACORI Vincenzo e GIUFFRÈ Antonino hanno confermato che fosse uno degli obiettivi da colpire; e, sia pure con dichiarati limiti di conoscenza del fatto, anche LA BARBERA ha riferito fin dall’inizio della sua collaborazione, o almeno fin dal primo interrogatorio (25 gennaio 1994) in cui accennò all’argomento poi ripreso con maggiore profusione nel corso dell’esame cui fu sottoposto all’udienza del 24.09.1997, nel proc. n. 777/95 R.G.T. a carico di MANNINO Calogero un episodio specifico che può essere letto come ulteriore conferma di un progetto pendente per uccidere l’on. MANNINO.



SIINO Angelo ha detto di avere appreso da Bernardo BRUSCA, durante la comune detenzione al carcere di Termini Imerese, come s'è detto, e quindi in autunno inoltrato, della deliberazione che era stata adottata dai vertici mafiosi di uccidere Calogero MANNINO, e addirittura già in precedenza avrebbe avuto sentore, da uno strano e inquietante colloquio con BRUSCA, che simili propositi andavano maturando in tal senso già nel 1991 (e comunque prima del suo arresto, avvenuto il 10 luglio 1991).

Ma bastava a giustificare questa risoluzione nei suoi riguardi l'addebito, che comunque gli si poteva muovere, di avere fatto parte della compagine governativa (cioè gli ultimi Governi presieduti dal senatore ANDREOTTI) che più di ogni altro Governo si era distinto nel trascorso biennio per l'incisività di interventi anche sul piano delle modifiche del quadro normativo a sostegno dell'azione di contrasto contro la criminalità mafiosa. L'on. MANNINO, anche in ragione degli incarichi ministeriali ricoperti in quei Governi, non aveva avuto alcuna parte nel varo di quei provvedimenti e tuttavia, in ragione del suo peso politico e della capacità d'influenza di cui veniva accreditato anche a livello nazionale, gli si poteva rimproverare di non avere fatto quanto era in suo potere per ostacolare l'adozione dei medesimi provvedimenti.

Ma, posto che egli non aveva alcuna specifica competenza *ratione materiae*, ossia in ragione delle attribuzioni connesse ai suoi incarichi ministeriali, né risulta che ebbe un ruolo di spinta all'adozione di quei provvedimenti, è lecito chiedersi per quale ragione Cosa Nostra potesse rimproverargli di avere consentito o non avere fatto nulla per impedirne il varo.

E la risposta non può che essere che l'organizzazione mafiosa si aspettava che lo facesse perché contava sulla sua disponibilità a tutelare gli interessi mafiosi o a garantire che l'azione repressiva dello Stato non si spingesse oltre certi limiti che in quell'ultimo biennio erano stati ampiamente varcati. E la definitiva conclusione del maxiprocesso, con quell'esito disastroso per gli interessi mafiosi che era comunque già previsto alla fine del '91, fece venire meno qualsiasi residua remora a scatenare la rappresaglia dei corleonesi.

Ma quell'aspettativa a sua volta aveva ragione d'essere perché evidentemente, in passato, Calogero MANNINO aveva effettivamente "trescato" con esponenti mafiosi o, anche solo per ragioni elettorali o clientelari, aveva lasciato intendere di essere vicino o di essere avvicinabili dalle cosche mafiose, soprattutto quelle radicate e operanti nel suo territorio.

Insomma, a torto o a ragione, questa era la "fama" di cui godeva negli ambienti della criminalità mafiosa, che si rispecchia nelle parole dei collaboratori di giustizia, anche di maggiore spessore come Antonio GIUFFRE', MESSINA Leonardo e, in fondo, lo stesso Giovanni BRUSCA, i quali hanno confermato, sulla base di un sentito dire diffuso tra gli associati mafiosi, che egli era un politico "vicino" a Cosa Nostra o "disponibile", senza tuttavia essere in grado di riferire alcunché di specifico.

Colpisce però la convergenza delle dichiarazioni di GIUFFRE' e BRUSCA nell'indicare MANNINO come uno dei politici più compromessi nel sistema illecito di gestione e spartizione degli appalti e delle relative tangenti che in Sicilia registrava l'inserimento sempre più invasivo di Cosa Nostra.

In particolare, MANNINO, insieme a NICOLOSI e SCIANGULA, ha dichiarato GIUFFRE', *erano coloro che si occupavano per il finanziamento degli appalti*<sup>151</sup>.

E gli fa eco BRUSCA quando di MANNINO dice che egli era l'interfaccia politica di una cordata di imprenditori organici a Cosa Nostra (come BUSCEMI Antonino) o collusi (come Filippo SALAMONE). Più esattamente, nel riferire del ruolo di SIINO nel gestire gli appalti nell'interesse e dietro autorizzazione di Cosa Nostra, e occuparsi della messa a posto delle imprese, BRUSCA spiega che il SIINO aveva in particolare rapporti con un gruppo di imprenditori agrigentini - e fa i nomi di SALAMONE, VITA e MICCICHE' - *che facevano capo a MANNINO, SCIANGULA, NICOLOSI e via dicendo*, e che avevano di fatto preso il posto dei c.d. cavalieri del lavoro, cioè gli imprenditori catanesi COSTANZO e RENDO. E il SIINO aveva stabilito, per quanto a conoscenza di BRUSCA, rapporti o contatti diretti con i politici predetti, consentendo

---

<sup>151</sup> Cfr. GIUFFRE', pag. 86 del verbale di trascrizione dell'udienza del 28.11.2013.

così a Cosa Nostra di inserirsi negli accordi che prima intercorrevano direttamente tra MANNINO e gli altri politici e il gruppo di imprenditori che si spartivano gli appalti (*Era un obbiettivo che noi volevamo scalzare sia politicamente che imprenditorialmente*). E il ruolo di MANNINO era in particolare quello di procacciare i finanziamenti per realizzare le opere pubbliche oggetto delle gare di appalto: sapendo perfettamente, il MANNINO, che SIINO rappresentava direttamente gli interessi di Cosa Nostra, poiché *se SIINO si presentava da solo, neanche lo facevano entrare davanti la porta (...) se andava per suo...in persona lui non lo facevano entrare neanche alla porta, si presentava, dietro le spalle rappresentava Cosa Nostra*<sup>152</sup>.

In sostanza, secondo un sentire diffuso negli ambienti di Cosa Nostra, MANNINO meritava di morire anche perché, sui suoi buoni rapporti con singoli esponenti mafiosi e con le cosche agrigentine che lo avevano appoggiato elettoralmente aveva edificato le sue fortune politiche ed economiche; mentre adesso che l'organizzazione mafiosa versava in difficoltà, non faceva nulla per tutelarne gli interessi, ed anzi aveva fatto parte di un governo che le si era rivelato particolarmente ostile.

*La sentenza che ha assolto definitivamente MANNINO dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa.*

Va detto che la stessa sentenza che pure ha definitivamente assolto Calogero MANNINO dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa ha delineato un quadro complessivo che conferma come il MANNINO non avesse disegnato, soprattutto all'inizio della sua brillante carriera politica, di intrattenere rapporti di natura clientelare con esponenti mafiosi. E non manca di ripercorrere pagine oscure che denoterebbero il coinvolgimento del MANNINO in vicende di corruzione politico-amministrativa, pur dando atto che in nessuno dei processi cui era stato sottoposto per specifici reati di corruzione/concussione e reati connessi, si era raggiunta la prova della sua colpevolezza.

---

<sup>152</sup> Cfr. Giovanni BRUSCA, udienza 11.12.2013, pag. 54.

In particolare, nel motivare le ragioni dell'assoluzione dell'ex Ministro, la citata sentenza emessa dalla Seconda Sezione della Corte d'Appello di Palermo in sede di rinvio (nr. 2742/2008, Reg. sentenze del 22.10.2008) richiama:

a) I rapporti con i cugini SALVO;

b) I rapporti con Cosa Nostra agrigentina, e in particolare con esponenti di vertice della locale cosca mafiosa (SETTECASI, DE CARO, SALEMI, COLLETTI e VELLA);

c) Il patto elettorale politico-mafioso risalente agli anni 1980-1981 (incontro con Gioacchino PENNINO, segretario della sezione D.C. di Brancaccio e Antonio VELLA, esponente di spicco della cosca agrigentina);

d) la vicenda MORTILLARO (l'assunzione nel luglio 1983 presso un ufficio periferico del Ministero dell'Agricoltura di Antonio MORTILLARO, esponente della famiglia mafiosa di Palermo Centro che fu presentato da Gioacchino PENNINO al MANNINO come detentore di un congruo pacchetto di voti);

e) gli appalti di opere pubbliche: e, segnatamente, la sistematica agevolazione di imprenditori mafiosi o collusi sia nell'aggiudicazione delle gare di appalto sia a monte, nel fare ottenere finanziamenti per la realizzazione delle oo.pp., nella consapevolezza che si trattava di un settore di rilievo strategico per gli interessi dell'organizzazione mafiosa; e, a partire dalla seconda metà degli anni '80, la compartecipazione agli accordi - tra politici, imprenditori e mafiosi - di spartizione degli appalti e relative tangenti. Ma le fonti principali d'accusa, SIINO e BRUSCA, avevano reso dichiarazioni troppo generiche nel fare riferimento solo alle linee generali del presunto sistema di cui MANNINO sarebbe stato partecipe; mentre gli imprenditori collusi, SALAMONE e LANZALACO, hanno riferito solo di vicende configurabili in chiave di corruttela politico-amministrativa e collusioni affaristiche, non conducenti ai fini della prova della fondatezza dell'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Accertati invece i legami di MANNINO con Filippo SALAMONE e con Antonio VITA e di questi ultimi con Cosa Nostra, in relazione al versamento di tangenti.

e1) La vicenda SITAS, 1973-1988 (realizzazione di un imponente insediamento alberghiero da parte di un gruppo di imprenditori di Abano Terme) e la provata

ingerenza di MANNINO in assunzioni e conferimenti di incarichi professionali, corsi di formazione, e affidamento a trattativa privata dei lavori a imprese SALAMONE, VITA, BRUCCULERI e PULLARA consorziate: comportamenti qualificati dalla Corte in chiave politico-clientelare e corruttiva, e non di contributo all'associazione mafiosa, in quanto finalizzati a promuovere l'immagine e i consensi del MANNINO in un territorio sua roccaforte elettorale, oltre alla riscossione di tangenti. Inoltre, SALAMONE e VITA all'epoca erano vittime di vessazioni mafiose e non collusi: l'episodio del vano tentativo di MANNINO per indurre il mafioso agrigentino COLLETTI a desistere da pretese estorsive nei riguardi di VITA.

Anche le testimonianze di ROSSETTO e SIINO sul versamento di tangenti al MANNINO, delineerebbero una vicenda di corruttela politico-amministrativa.

e2) I rapporti con gli imprenditori agrigentini Filippo SALAMONE e Antonio VITA. Solo a partire dal 1988/89, secondo SIINO o dal 1991, secondo BRUSCA si verifica il salto di qualità nei rapporti tra imprenditori siciliani già vittime di vessazioni mafiose e Cosa Nostra per la creazione di un sistema, il c.d. tavolino, di spartizione degli appalti: un comitato d'affari di cui facevano parte SALAMONE e VITA, in rappresentanza degli imprenditori locali, e Antonio BUSCEMI e l'ing. BINI del Gruppo FERRUZZI, per i rapporti tra Cosa Nostra e la grande imprenditoria. Il sistema prevedeva il versamento di tangenti ai politici con la decurtazione di una percentuale da destinare a Cosa Nostra (SALAMONE collettore delle tangenti che versava a BINI e da questi ad Antonio BUSCEMI). Il SIINO ha riferito di lamentele di MANNINO e di NICOLOSI per quella decurtazione, ciò che proverebbe la consapevolezza del MANNINO che di quel sistema era componente organica anche l'associazione mafiosa. Ma per il Tribunale, le dichiarazioni del SIINO non avevano trovato riscontro e comunque non bastavano a provare la consapevolezza del MANNINO che quella decurtazione fosse frutto di un accordo del SALAMONE con i vertici mafiosi, e dell'attribuzione allo stesso SALAMONE di una funzione di raccordo tra politici imprenditori e mafiosi.

I rapporti con SALAMONE si sarebbero deteriorati proprio a partire dal 1988/89; mentre i rapporti con VITA erano di amicizia personale e inoltre il VITA rientrava nel sistema del tavolino solo indirettamente, in forza dei suoi rapporti societari e di affari con il SALAMONE. Aveva anche mediato i rapporti del MANNINO con SIINO in relazione ad una serie di episodi ritenuti comunque poco rilevanti ai fini dell'accusa. Quanto agli attentati a Sciacca nel 1990-91: MANNINO chiede a VITA di adoperarsi attraverso i suoi canali per venire a capo e VITA si rivolge al SIINO che a sua volta coinvolge BRUSCA, insieme al quale vanno a trovare il capomafia saccense DI GANCI Salvatore, che però non ne sapeva nulla. E infatti SIINO apprenderà in seguito da Giuseppe GRASSONELLI, esponente della Stidda, che era stato lui, per fare cadere la colpa su Cosa Nostra e indurre il Ministro MANNINO a chiedere la protezione della Stidda. In ogni caso non era provato che MANNINO avesse fatto favori alla cosca di Sciacca ed anzi il fatto stesso che non sapesse dove provenisse la minaccia e che si fosse rivolto al suo amico VITA per saperne di più, lasciava intendere che non fosse affatto contiguo alla locale cosca mafiosa.

e3) I rapporti con Lorenzo ROSSANO (a proposito della concessione di un subappalto per la fornitura di apparecchiature elettroniche al Consorzio di imprese basso Belice Carboj). Si tratterebbe di uno dei casi di intervento di VITA come intermediario tra MANNINO e SIINO. La trattativa non andò a buon fine (per l'opposizione dell'ing. VETRANO direttore dei lavori e di Filippo SALAMONE, tanto che MANNINO, nel perorare la causa di ROSSANO, si era rivolto a VITA per fare intervenire SIINO), anche perché SIINO fu arrestato. Ma provava che MANNINO aveva scarsa capacità di influenza sul gruppo di potere che gestiva gli affari del Consorzio, e ancora una volta nessun rapporto diretto con SIINO.

f) I rapporti con i "cianciminiani", con Pietro FERRARO e con Vincenzo INZERILLO. Nel periodo 1985/1991, è artefice di alcune scelte politiche e relazionali che l'accusa ascrive all'intento di favorire Cosa Nostra o comunque di tessere una rete di relazioni che fosse di reciproco interesse: la cooptazione nella corrente facente capo a MANNINO del gruppo di CIANCIMINO, già compromesso per il suo rapporto di

contiguità all'associazione mafiosa; il consolidamento di rapporti con personaggi ritenuti di spessore mafioso come il futuro senatore INZERILLO e il notaio Pietro FERRARO, per accrescere i suoi consensi nel trapanese. Solo accordi di sostegno elettorale, politiche correntizie e contatti clientelari. INZERILLO fu assessore nella Giunta ORLANDIO negli anni della primavera palermitana, e sponsorizzato dallo stesso ORLANDO,. Aveva fama di essere un giovane democristiano rampante, ma non erano affatto noti i suoi legami con la cosca di Brancaccio, che saranno poi rivelati da numerosi collaboratori di giustizia. Le dichiarazioni di Gioacchino PENNINO hanno piuttosto una valenza scagionante perché nello scongiurare l'appoggio alla candidatura al senato di INZERILLO, gli tace il vero motivo del suo dissenso (e cioè che potessero venirgliene guai a causa delle contiguità mafiose dell'INZERILLO).

Quanto ai rapporti con FERRARO, è emersa l'assoluta estraneità alla vicenda del tentativo di aggiustamento del processo per l'omicidio di Emanuele BASILE; l'identificazione del politico trombato di area manniniana porterà il Commissario GERMANA' a orientare i suoi sospetti prima su Vincenzo CULICCHIA e poi su Enzo INZERILLO, ma in ogni caso le dichiarazioni del presidente SCADUTI chiariranno che non era per conto del MANNINO che il FERRARO lo aveva contattato.

Ed ancora, la vicenda della cantina di BONO Pietro: FERRARO interessa MANNINO per un finanziamento di svariati miliardi da parte del Ministero dell'Agricoltura per favorire la vendita della cantina agricola del BONO, con relativo versamento di una tangente di 500 milioni di lire: il procedimento fu archiviato e in ogni caso MANNINO estraneo, non essendo stato neppure indagato.

L'appalto per la metanizzazione della città di Palermo: SIINO contatta INZERILLO In quanto esponente della corrente manniniana. Ma nulla risulta circa un possibile coinvolgimento del Ministro MANNINO.

g) I rapporti con la famiglia mafiosa di Sciacca. Le conversazioni ambientali tra il 1992 e il 1993 da cui emergerebbe la "vicinanza" del Ministro alla locale famiglia mafiosa capeggiata da DI GANCI Salvatore. Nessuna prova di specifici favori alla cosca, e semmai le lamentele degli affiliati per l'indifferenza o la scarsa sensibilità del Ministro

nei loro riguardi, a fronte dell'asserita vicinanza che aveva manifestato in passato. Sicché se inferirebbe piuttosto un allontanamento o un raffreddamento di rapporti. Ma SIINO aveva parlato solo di favori consistiti in qualche assunzione e quindi nulla di rilevante per gli interessi della cosca; mentre BRUSCA, che pure aveva stretti rapporti con le cosche di Agrigento e Sciacca, nulla sapeva di eventuali rapporti di MANNINO con Salvatore DI GANCI, né gli risultava che avesse fatto favori di alcun genere.

h) Gli atti intimidatori dal 1990 in poi, con intensificazione a partire dai primi mesi del '92, gli attentati di Sciacca e i crisantemi davanti all'abitazione; l'attentato incendiario al comitato elettorale di Misilmeri e le telefonate minatorie. Secondo la valutazione del Tribunale, che dà risalto alla spiegazione di BRUSCA circa le finalità di depistaggio dell'attentato di Misilmeri - più che di intimidazione al Ministro -, la vera causale della decisione di Cosa Nostra di attentare alla vita del MANNINO risiedeva nel fatto che questi avesse anche pubblicamente osteggiato l'organizzazione mafiosa, dimenticando il suo passato oscuro, fatto di rapporti clientelari e vicende di corruzione.

i) I rapporti con la Stidda: in cambio di favori nell'aggiudicazione di appalti o sub appalti avrebbe chiesto e ottenuto l'appoggio degli esponenti di vertice della Stidda in competizioni elettorali del '91 e del '92 in cui erano impegnati lui e il fratello Pasquale (numerosi i collaboratori di giustizia ex stiddari che lo affermavano). Non era però provato che il sostegno elettorale fosse stato ripagato, anche se risultavano diverse telefonate partite dal cellulare in uso al GRASSONELLI e pervenute alla segreteria politica del MANNINO (ma quando questi era fuori sede). E in ogni caso, la Stidda era un'organizzazione anche di stampo mafioso ma in guerra con Cosa Nostra, almeno fino a tutto il 1992 (anno in cui fu arrestato il suo capo, GRASSONELLI): ciò che confliggerebbe con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa per avere agevolato gli interessi di Cosa Nostra.

L'aggiustamento del processo LIVATINO: secondo il collaboratore BENVENUTO CROCE, il MANNINO sarebbe stato avvicinato dal GRASSONELLI, ma non si sarebbe prestato.



l) Le dichiarazioni dei pentiti SPATOLA, SCIABICA (ex stiddaro) e MESSINA (Leonardo): quest'ultimo apprese da esponenti di spicco della cosca agrigentina (DE CARO e GUARNIERI) che MANNINO era un "mafioso" vicino alle posizioni di Cosa Nostra agrigentina. Dichiarazioni ritenute irrilevanti le prime e troppo generiche e indimostrate le seconde.

A dire di SPATOLA, il Ministro avrebbe sfruttato le sue conoscenze "istituzionali" per ottenere una rapida e favorevole conclusione delle indagini scaturite dalle accuse dello stesso SPATOLA. Questi però in seguito invio una lettera di scuse al ministro; né si può qualificare come elemento di prova dell'accusa di mafiosità l'aver attivato canali istituzionali per venire a capo nel più breve tempo possibile di una vicenda che danneggiava la sua immagine pubblica e quindi anche la sua reputazione politica. (Peraltro, seri dubbi persistono sull'attendibilità delle rivelazioni di SPATOLA, che furono verosimilmente frutto di sue speculazioni e congetture deduttive. Dice di averlo appreso da SIINO e da CASCIO, ma l'indagine a carico del MANNINO si sviluppò nel settembre del 1991, mentre SIINO e CASCIO erano già in carcere dal luglio del '91).

m) I reati di corruzione:

m1) con sentenza emessa l'1.02.2002 e divenuta irrevocabile dal 31.10.2002, perché confermata in cassazione, la Corte d'Appello di Palermo, sez. IV ha assolto MANNINO da entrambe le imputazioni per i reati di corruzione a lui ascritti, per assoluta inconsistenza del quadro probatorio.

In un caso gli veniva contestato di avere chiesto, tramite l'imprenditore Filippo SALAMONE, e ottenuto la promessa del pagamento di una somma di 900 milioni di lire per pilotare l'aggiudicazione di un appalto bandito dall'ESA per la realizzazione di un acquedotto in provincia di AG, e il tutto n.q. di segretario regionale pro tempore della D.C. siciliana. Si accertò che il SALAMONE, richiesto dall'imprenditore che si era aggiudicata la gara, se dovesse ringraziare qualche politico, si era limitato a invitarlo a fare qualche contribuzione a Roma; ed era stato lo stesso imprenditore a fare i nomi, come eventuali destinatari della contribuzione, di MANNINO e CITARISTI

(tesoriere della D.C.). Ma l'imprenditore aveva escluso che ne fosse seguita alcuna dazione di denaro. Peraltro, all'epoca cui risalivano i contatti tra i soggetti interessati e in cui avevano avuto inizio i lavori, MANNINO non era più segretario regionale della D.C., essendo cessato da tale carica a far data dal luglio 1991.

Da una terza imputazione per corruzione era stato già assolto in primo grado, perché le propalazioni accusatorie del SALAMONE, che sosteneva di avergli versato tangenti per un grosso appalto a Trapani, rispetto al quale MANNINO sarebbe intervenuto a monte, assicurando il finanziamento dell'opera sono rimaste sfornite di prova, troppo generiche e confuse risultando anche le dichiarazioni dell'accusante in ordine alle modalità con cui il ministro avrebbe influito sui meccanismi di concessione del finanziamento.

Non farebbe testo la sentenza di condanna del SALAMONE per concorso esterno in associazione mafiosa per aver preso parte al sistema del tavolino ed esserne stato artefice. Ivi, si afferma che il SALAMONE "era il soggetto delegato alla spartizione grazie soprattutto alla sua linea diretta con il presidente della regione siciliana NICOLOSI ed ai suoi legami con MANNINO, i due uomini politici che nella seconda metà degli anni '80 contavano di più in Sicilia e garantivano i finanziamenti".

Ma si tratta di enunciazione generica, fatta incidentalmente in una sentenza emessa nei riguardi di altri imputati e a tale enunciazione non faceva seguito alcuna dimostrazione o analisi specifica. E per tutte le vicende di appalti ivi esaminati, MANNINO non veniva più citato.

m2) Processo a carico di DE ECCHER e altri: sentenza del Tribunale di Palermo dell'1.03.2000, definitiva per quanto concerne l'assoluzione del MANNINO. Diverse erano le imputazioni per corruzione, in relazione a varie vicende (finanziamento lavori per l'acquedotto Garcia-Poma; finanziamenti F.I.O. per la bretella autostradale Birgi-Marsala; realizzazione asse viario zona industriale Porto Empedocle; lavori diga Arancio; lavori impianto idrico del Blufi e dissalatore di Trapani). I giudici hanno escluso che MANNINO potesse avere influito concretamente sui meccanismi di finanziamento delle opere pubbliche la cui realizzazione era stata poi aggiudicata

all'IMPRESEM di Filippo SALAMONE, le cui dichiarazioni erano risultate vaghe e confuse e tali da non consentire di inferirne uno specifico collegamento tra il presunto interessamento del MANNINO e i concreti benefici che l'impresa del SALAMONE ne avrebbe tratto.

m3) Le uniche due vicende a sfondo corruttivo in cui si è accertato un intervento concreto e specifico del MANNINO sono la vicenda SITAS e quella del subappalto per la fornitura di apparecchiature elettroniche al Consorzio basso Belice Carboj: ma in entrambi i casi l'intervento (vanno il secondo) si dispiegò in favore di singoli imprenditori e non della consorteria criminale. Quanto al suo presunto ruolo nella gestione del sistema di spartizione degli appalti, con riferimento alle vicende e ai periodi in contestazione è emerso che MANNINO non aveva ruoli istituzionali che lo collegassero al settore degli appalti; e comunque non è stato individuato alcun atto amministrativo a firma del MANNINO né si è trovata alcuna prova di pressioni e interventi su funzionari o amministratori per condizionare scelte ed andamento delle vicende in materia di aggiudicazione degli appalti.

SIINO alla fine circoscrive l'intervento del MANNINO agli appalti del basso Belice; e BRUSCA sa solo che aveva contatti con gli imprenditori si prendeva le tangenti ma ha affermato perentoriamente di non essere a conoscenza di favori fatti da MANNINO a Cosa Nostra o se avesse referenti mafiosi: se lo sapesse, lo avrebbe detto, così ha dichiarato).

\*\*\*

Detto questo, è parimenti certo che alla decisione di uccidere MANNINO non si diede corso concreto. Come non si diede corso a nessuno degli attentati già decisi o in programma ai danni di altri esponenti politici iscritti nella black list concertata tra RIINA e i capi corleonesi a lui più vicini.

### **1.7.- L'epoca del “fermo” agli attentati, le sue implicazioni probatorie e le (presunte) connessioni con la “trattativa”.**

In sostanza, che un fermo nel senso di un ordine di soprassedere all'esecuzione del progetto di uccidere MANNINO vi sia stato è un dato inoppugnabile. Incerto è se lo stop sia avvenuto come effetto di un ripensamento per ragioni legate in particolare alla figura e al ruolo del MANNINO. Ma è certo che, dopo la strage di via D'Amelio, nessuno degli attentati già programmati ai danni di uomini politici fu portato a compimento o anche solo messo in esecuzione (fatta eccezione per l'omicidio di Ignazio SALVO che però ebbe il carattere di un regolamento di conti, essendo la vittima persona intranea all'organizzazione mafiosa).

Nella prospettazione accusatoria, lo stop sarebbe l'effetto dell'insaturazione della trattativa, e offrirebbe un indiretto riscontro logico all'ipotesi che MANNINO fu risparmiato perché *aveva fatto il suo dovere*, adoperandosi per innescare quel negoziato, ovvero quella disponibilità della politica a trattare e mediare con Cosa Nostra, su cui RIINA aveva puntato nel momento in cui aveva lanciato la sua sanguinosa sfida allo Stato.

In realtà, se è vero che non fu solo l'attentato a MANNINO ad essere sospeso, ma tutti i delitti ai danni di politici, e tale decisione si ricollega all'instaurazione di una trattativa nel cui buon esito, per gli interessi mafiosi, RIINA confidava, un simile effetto è compatibile anche con la ricostruzione che della genesi dei contatti con CIANCIMINO hanno fornito i diretti protagonisti di quella vicenda. E in quella ricostruzione, non avrebbe avuto un ruolo propulsivo neppure il generale SUBRANNI, che pure avrebbe preso a cuore la sorte del Ministro MANNINO, ancora prima dell'omicidio GUAZZELLI, e si sarebbe incontrato con lo stesso Ministro, anche più di una volta.

Ma soprattutto, la prospettazione accusatoria omette di considerare che, se MANNINO investì i carabinieri, nella persona del Generale SUBRANNI, della problematica relativa alla sua incolumità, esposta alle minacce di morte provenienti da Cosa Nostra, e sollecitò iniziative in suo favore; e se è vero altresì – ma già questo secondo gradiente fattuale è molto meno certo – che il senso di tali iniziative non poteva che essere quello

di cercare una mediazione, stabilire un contatto con i vertici mafiosi per trovare un punto d'intesa che servisse a far accantonare la strategia stragista; se tutto ciò è vero, non si spiega per quale ragione CIANCIMINO non sia stato contattato già mesi prima, quando il timore di MANNINO per le minacce e gli avvertimenti ricevuti lo aveva indotto ad attivare le entrate di cui godeva all'interno degli apparati di sicurezza per trovare una soluzione al suo problema, e ne era seguita una girandola di incontri, con GUAZZELLI, con TAVORMINA insieme a GUAZZELLI e allo stesso SUBRANNI, e persino con CONTRADA.

Sta di fatto che solo dopo la strage di Capaci i carabinieri concertano e mettono in atto il proposito di stabilire un contatto con Vito CIANCIMINO attraverso il figlio Massimo. E questa sequenza temporale, valutata alla luce della portata dirompente di un evento come la strage predetta, rende assolutamente plausibile, in mancanza di dati certi che possano smentirlo, l'assunto secondo cui i carabinieri si attivarono solo a seguito e proprio a causa di quella strage, essendo mossi dal proposito di darsi da fare per porre fine all'escalation della violenza mafiosa.

D'altra parte, la ricerca di canali occulti di mediazione mal si concilierebbero sia con il segnale di allarme lanciato proprio con una Nota riservata del ROS, a firma del Generale SUBRANNI e diramato a tutti gli apparati di sicurezza per intensificare la vigilanza su una serie di personalità ritenute a rischio di possibili e imminenti attentati (tra i quali *anche* Calogero MANNINO) e soprattutto con la denuncia immediata di quegli atti di intimidazione che avevano fatto registrare negli ultimi tempi un'intensificazione del clima di minaccia intorno al Ministro MANNINO, per non parlare del risalto mediatico che queste minacce avevano avuto anche a seguito di pubbliche esternazioni o interviste rilasciate dallo stesso MANNINO ai giornali.

Sotto questo aspetto non si può però escludere che, nel tentativo di venire a capo del suo problema, l'interessato non lesinasse di battere strade diverse, tutte quelle che potevano tornare utili al suo obiettivo: non escluso il tenere desta o sollecitare l'attenzione degli apparati di sicurezza e delle forze dell'ordine sul problema della sua sicurezza, denunciando le minacce ricevute.

Quanto all'epoca dell'asserito (da BRUSCA) fermo dell'attentato a MANNINO, deve ribadirsi come non sia affatto provato che sia stato intimato prima della strage di via D'Amelio.

Anche volendo prestare fede alle dichiarazioni del collaborante, BRUSCA ha fornito al riguardo due riferimenti temporali che non appaiono affatto conducenti.

Ed invero, stando alle dichiarazioni rese dinanzi alla Corte d'Appello nel processo Stralcio, lo stop sarebbe avvenuto contestualmente a due avvenimenti che però sono entrambi successivi e non antecedenti alla strage di via D'Amelio: il primo è l'omicidio dell'Ispettore di polizia LIZZIO avvenuto a Catania il 27 luglio '92; e il secondo è l'omicidio ZICCHITELLA, che fu commesso in territorio di Mazara del Vallo il 20 agosto 1992. E non si comprende il modo in cui BRUSCA avrebbe a distanza di tanto tempo recuperato attraverso questi due eventi la memoria dell'esatta collocazione temporale dell'ordine di soprassedere all'omicidio del MANNINO.

Passi per l'omicidio ZICCHITELLA, in relazione al quale rammenta di avere chiesto a RIINA l'autorizzazione ad eseguirlo perché non si poteva fare altrimenti che con un'autobomba. Di regola, aveva carta bianca sulle modalità con cui eseguire un omicidio; ma in quel frangente, ritenne di dover richiedere un'autorizzazione specifica perché non voleva che un delitto eclatante potesse intralciare o compromettere la trattativa in corso e nella quale RIINA confidava. In altri termini, a quella data (20 agosto 1992), era già in atto la moratoria per tutti gli attentati da compiersi con modalità eclatanti. Ma questo non prova che lo stop fosse stato intimato prima e non dopo, e magari *subito* dopo, la strage di via D'Amelio.

Molto più tortuoso e quasi incomprensibile è il percorso mentale che avrebbe consentito al BRUSCA di risalire alla data dello stop, partendo dall'omicidio LIZZIO e agganciando alla prima volta che RIINA gli parlò del papello anche il ricordo dell'ordine di fermarsi nell'esecuzione degli attentati già programmati (Secondo BRUSCA, circa quindi giorni prima lui stesso s'era recato a Catania per sollecitare i sodali catanesi a darsi una smossa, per dare il loro contributo alla campagna stragista

che per la quale tutta Cosa Nostra era mobilitata. Ma alla data della trasferta catanese, già c'era stato l'incontro con RIINA e la prima rivelazione sul papello).

Di contro, se si prestasse fede alla versione del LA BARBERA, ne uscirebbe sconfessata la prospettazione accusatoria che fa perno sul ruolo specifico del MANNINO, di avere innescato la trattativa, "imbeccando" in qualche modo l'iniziativa intrapresa dai carabinieri attraverso i contatti con CIANCIMINO: prospettazione che è fatta propria dalla Corte d'Assise di primo grado, sia pure derubricando per questa fase la condotta del MANNINO a mero antecedente fattuale della vicenda.

Secondo tale prospettazione, una volta messa in moto la macchina di un possibile negoziato con la politica, RIINA e l'intera organizzazione mafiosa non avrebbero più fatto marcia indietro: la strategia stragista sarebbe ripresa, ma con altri obbiettivi, risparmiando i politici, perché l'ipotesi di negoziato, ancorché avesse registrato battute d'arresto o languisse, era sempre in piedi; e lo stesso MANNINO non avrebbe cessato di adoperarsi in suo favore, come attesterebbero le pressioni esercitate sul DI MAGGIO.

Stando al LA BARBERA però, l'omicidio MANNINO viene - o torna - in gestazione nell'autunno del '92, sia pure per dare una scossa che inducesse la controparte a riprendere il negoziato. Che RIINA nutrisse un simile proposito lo ha dichiarato BRUSCA; egli però nulla sa di un presunto intendimento di (ri)mettere mano all'esecuzione dell'attentato a MANNINO in quel medesimo torno di tempo in cui fu in gestazione l'attentato al giudice GRASSO.

Ma se fosse stato MANNINO ad avviare, nel giugno del '92, il meccanismo della trattativa tra Cosa Nostra e lo Stato, nel cui positivo esito per gli interessi di Cosa Nostra RIINA non smise di confidare, neppure quando confidò a BRUSCA che era necessario dare un *colpetto* per superare la situazione di stallo venutasi a creare (nell'autunno del '92); e se fosse vero che proprio per questa ragione era stato dato l'ordine a BRUSCA di sospendere l'esecuzione dell'attentato al Ministro, allora non avrebbe avuto senso da parte di Cosa Nostra decidere di mettere in esecuzione quel piano a distanza di qualche mese, dal momento che l'ipotesi della trattativa non era

affatto tramontata. E se proprio era necessario dare un altro “colpettino” per vincere le resistenze della controparte istituzionale, non aveva senso prendersela proprio con il politico che della trattativa era stato artefice o ispiratore (nell’intento di aver salva la vita).

Eppure, a meno di non voler ritenere inattendibile LA BARBERA o ininfluyente su piano probatorio la sua testimonianza per l’ambiguità e la cripticità dei messaggi di cui sarebbe stato latore, è provato o almeno non si può escludere che il progetto di uccidere MANNINO fosse ancora pendente, se non addirittura concretamente in itinere nell’autunno inoltrato di quell’anno 1992.

Ma secondo la prospettazione accusatoria rilanciata dal P.G. nella sua requisitoria – e nella memoria MANNINO – non è tanto rilevante la datazione del progetto di attentare alla vita di MANNINO, essendo comunque certo che tale progetto fu stoppato.

E allora, il dato più significativo sarebbe piuttosto che, dopo l’improvviso stop all’attentato a MANNINO, la politica, o meglio quegli esponenti politici sui quali avrebbe dovuto abbattersi la furia ritorsiva e la violenza intimidatoria di Cosa Nostra scompaiono letteralmente dal novero dei bersagli da colpire; e non torneranno più nel target dello stragismo mafioso, neppure quando si decise, qualche tempo dopo la cattura di RIINA, di riprendere l’offensiva contro lo Stato mettendo mano a nuovi eclatanti attentati.

E la spiegazione sarebbe, secondo la lettura qui riproposta, che la Politica, o meglio quei pezzi del mondo politico che si era deciso di eliminare come rami secchi, grazie all’intervento di MANNINO, avevano fatto la loro parte, avviando la trattativa e manifestando una disponibilità a venire incontro alle esigenze e alle aspettative dell’organizzazione mafiosa che neppure in seguito sarebbe venuta meno, come sarebbe comprovato dal fatto che proprio MANNINO si sarebbe speso personalmente per esercitare pressioni sul dott. DI MAGGIO in funzione di un allentamento della stretta carceraria.



E un'ulteriore riprova si ritiene di poterla evincere dall'intervista rilasciata da Calogero MANNINO al giornalista Augusto MINZOLINI all'indomani della strage di Firenze, e pubblicata su La Stampa del 28 maggio 1993, nella quale MANNINO ostenta sicurezza e indifferenza a possibili minacce mafiose, dubitando persino della matrice mafiosa dell'attentato di Firenze (v.infra).

In sostanza, l'avvio della trattativa, su input di MANNINO, non sarebbe valso a porre fine alla strategia stragista, o ad attenuarne l'intensità (anche se ne determinò una momentanea sospensione, come Giovanni BRUSCA ha dichiarato espressamente al processo MORI/OBINU e lasciato intendere in questo processo), ma ne avrebbe modificato radicalmente gli obiettivi. Dal momento in cui MORI e DE DONNO, sottoposti di SUBRANNI che era stato investito da MANNINO del compito di adoperarsi per sviluppare un'iniziativa di mediazione che avrebbe potuto salvargli la vita, la intraprendono con questo preciso mandato (da parte del loro superiore diretto), i politici scompaiono del tutto e per sempre come obiettivi da eliminare (vuoi perché ostili agli interessi di Cosa Nostra vuoi perché non avevano mantenuto le promesse di protezione e favori) nel quadro di una più complessiva strategia di attacco allo Stato.

E gli obiettivi divengono altri: prima, e cioè quando ad ordire la strategia di attacco allo Stato era ancora in prima persona RIINA, magistrati e rappresentanti delle forze dell'ordine (v. BORSELLINO, GERMANA' e anche il giudice GRASSO scampato ad un attentato che non sarebbe stato realizzato solo per un inconveniente tecnico); poi, i monumenti e il patrimonio artistico (o le località di interesse turistico), per seminare il terrore e colpire al cuore interessi di rilievo nazionale.

E sebbene non vi sia prova certa della dislocazione temporale del piano di uccidere MANNINO, prima, e poi della sua sospensione, nel lasso di tempo compreso tra le due stragi siciliane tale incertezza poco o nulla sposterebbe, perché ciò che conta è che in quei mesi, tra il luglio e l'ottobre del '92, e quindi dopo che s'instaurò la trattativa, il condannato a morte Calogero MANNINO, che pure era tra i politici da eliminare venne graziato.

Resta da spiegare perché. E la risposta, secondo l'Ufficio della Procura Generale, sta nella sequenza dei fatti accertati.

Prima MANNINO si rivolge a SUBRANNI (e a CONTRADA) per venire a capo del problema della sua incolumità, fattosi assillante. Contestualmente o immediatamente dopo, MORI e DE DONNO, che sono non solo sottoposti di SUBRANNI, ma i suoi ufficiali più fidati, si rivolgono a CIANCIMINO con il dichiarato intento di sollecitare l'apertura di un dialogo con i vertici di Cosa Nostra per far tacere le armi (ma in realtà per disinnescare la minaccia di proseguire nella strategia di eliminazione dei rami secchi della politica); e tramite CIANCIMINO viene effettivamente avviata un'interlocuzione nei termini predetti con Salvatore RIINA.

*Le conclusioni cui è pervenuta la Corte d'Appello nel processo stralcio; elementi di consenso e motivi di dissenso.*

Deve però convenirsi con i giudici della Corte d'Appello del processo stralcio, che nel confermare l'assoluzione di Calogero MANNINO hanno dovuto confrontarsi con la prospettazione accusatoria ora in esame, che, invece, la collocazione temporale tra le due stragi sia del progetto di uccidere MANNINO, che dell'ordine di sospenderne l'esecuzione resta un punto cardine dell'accusa nei suoi confronti. Come pure, per ciò che interessa ai fini del presente giudizio, esso è un punto cardine della ricostruzione che gli assegna un ruolo propulsivo nella vicenda della presunta trattativa Stato-mafia. E, sotto questo aspetto, l'impostazione accusatoria (peraltro assai poco convincente nella parte in cui inserisce nel presunto mutamento di obiettivi la decisione di colpire il dott. BORSELLINO o il giudice GRASSO), esce contraddetta sia dalla mancata prova che BRUSCA sia stato effettivamente incaricato, subito dopo la strage di Capaci, di provvedere all'uccisione del MANNINO, e che, prima della strage di via D'Amelio gli sia stato intimato di fermarsi; sia dall'indicazione fornita dal LA BARBERA secondo cui nell'autunno del '92 era ancora in auge il progetto di eliminare MANNINO (come pure di uccidere MARTELLI, se è vero quanto ha dichiarato Giovanni BRUSCA anche in questo processo, e cioè che era stato dato incarico a Gaetano

SANGIORGI, nel settembre del '92, di recarsi nel Lazio per curare i pedinamenti e gli appostamenti propedeutici all'attentato da realizzare ai danni dell'allora Ministro della Giustizia<sup>153</sup>. E su questo punto BRUSCA stavolta è pienamente riscontrato da LA BARBERA, che ha reso dichiarazioni ancora più precise e circostanziate<sup>154</sup>).

Infatti, la collocazione temporale di un piano per uccidere MANNINO in un diverso lasso temporale compreso tra l'ottobre-novembre '92 e addirittura l'inizio del '93 – come si evincerebbe dalle dichiarazioni del LA BARBERA, se si ammette che egli abbia parlato in realtà di due messaggi, il secondo dei quali consisteva in una sorta di autorizzazione a procedere rivolta da BONDINO a BAGARELLA; nonché dalle dichiarazioni di BRUSCA, che s'è detto certo che RIINA avesse in animo di rimettere mano, dopo le festività di fine anno, all'esecuzione dei delitti già programmati ai danni dei politici condannati a morte nella riunione “plenaria” della Commissione tenutasi alla fine del 1991 e in quelle più ristrette successive alla conclusione infausta, dal punto di vista di Cosa Nostra, del maxi processo<sup>155</sup> -, ossia diversi mesi dopo l'avvio della trattativa, è provata o non può escludersi, alla luce delle propalazioni del LA

---

<sup>153</sup> Cfr. esame di Giovanni BRUSCA, pag. 100 del verbale di trascrizione dell'udienza dell'11.12.2013: <<ho mandato una persona vicino a me per cominciare a studiare le abitudini dell'onorevole MARTELLI, che era Gaetano SANGIORGI (...) ci dovrebbe essere un fermo di Polizia di Gaetano SANGIORGI nelle vicinanze dell'abitazione dell'on. MARTELLI (...) dobbiamo essere metà '92, agosto, settembre, ora non mi ricordo con precisione>>.

<sup>154</sup> Cfr. LA BARBERA, udienza del 23.01.2014: <<...il BRUSCA manda a tale SANGIORGI, che era poi il nipote di Nino SALVO, il genero, scusi il genero, insieme a un, mi sembra, a un cardiocirurgo famoso a Palermo, è stato mandato a Roma per vedere i movimenti di MARTELLI (...) Era anche un obiettivo, e si era fatto un sopralluogo, appunto si sono recati...il Tani SANGIORGI si era recato a Roma per capire se era un obiettivo, se usava scorte, insomma se era un facile obiettivo. E la risposta al suo ritorno, mi ricordo che è venuto a dire che aveva una villa sull'Appia, se mi ricordo bene, e che comunque il fatto che lui si era recato a Roma per andare a vedere, l'aveva individuato, comunque aveva capito dove abitava. Poi non ho saputo più niente io>> (pag. 43). Quanto al periodo di questo sopralluogo, <<di sicuro, se mi ricordo bene, v'è stato dopo l'uccisione di Ignazio SALVO, quindi siamo dopo settembre '92>> (pag. 44)

<sup>155</sup> Il LA BARBERA in effetti nel distinguere tra il messaggio recapitato a BONDINO per conto di BAGARELLA e quello di risposta del BONDINO, ha precisato che questo secondo messaggio gli fu affidato qualche tempo dopo il primo, e a domanda specifica lo colloca a gennaio del '93 (ovviamente prima dell'arresto dello stesso BONDINO). Da qui la convergenza con l'indicazione di BRUSCA circa il proposito di RIINA di rimettere mano, dopo le feste, agli attentati già programmati.

BARBERA, confortate da quelle di SIINO e consentanee alla prima versione di BRUSCA.

Ma tale collocazione temporale si porrebbe inevitabilmente in contraddizione con l'ipotesi che MANNINO sia stato l'istigatore "morale" della trattativa.

Infatti, non si spiegherebbe perché ne fosse stata deliberata ciò nondimeno la sua uccisione, essendo l'opzione della trattativa ancora ritenuta valida dai vertici di Cosa Nostra (se è vero che persino la decisione di rimettere mano alle stragi era funzionale all'intento di costringere lo Stato a riprenderla) e potendo il MANNINO servire quale garante dell'attuazione di una intesa con lo Stato; né perché fosse stato comunque risparmiato, subito dopo che ne era stata decisa l'eliminazione<sup>156</sup>.

Impregiudicata la questione della presunta accelerazione dell'iter attuativo della strage BORSELLINO, su cui questa Corte non condivide, per le ragioni che saranno rassegnate in prosieguo, il refrain delle molteplici sentenze che se ne sono occupate (e da ultimo, la sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Caltanissetta il 20 aprile 2017, nel BORSELLINO Quater), deve convenirsi dunque con la conclusione cui sono pervenuti i giudici del parallelo processo di appello a carico di Calogero MANNINO: nessuna correlazione di natura strategica può porsi tra quel tragico evento e l'interruzione del progetto di uccidere MANNINO, interruzione che del resto interessò anche gli analoghi progetti omicidiari ai danni di magistrati e politici i quali, sebbene nel mirino di Cosa Nostra, non furono ugualmente toccati; e quindi non può ricavarsene alcun argomento a favore dell'ipotesi di accusa nei riguardi del MANNINO.

Semmai, il link, dal punto di vista logico fattuale s'intravede - come in effetti Giovanni BRUSCA ha espressamente dichiarato nel processo MORI/OBINU - tra la moratoria

---

<sup>156</sup> Sul punto argomenta ancora la Corte d'Appello (cfr. pag. 290 della sentenza in atti) che <<Proprio perché non è dimostrato né che il piano esecutivo dell'omicidio MANNINO dovesse avere attuazione immediatamente dopo la strage di Capaci, né che fosse stato bloccato prima della strage di via D'Amelio, resta indimostrata la conseguenza ulteriore tratta sia dalla Procura della Repubblica che dalla Procura generale della CdA di Palermo che l'omicidio del giudice BORSELLINO abbia preso, proprio a causa della trattativa, il posto di MANNINO >>. O che, comunque, abbia subito un'accelerazione rispetto al piano stragista originario, ci permettiamo di aggiungere.

di delitti eccellenti – e il progetto di attentato a MANNINO insieme ad altri – e l’instaurazione di quella trattativa.

In quel processo (MORI/OBINU) BRUSCA per la prima volta ascrive alla vicenda della *trattativa-papello* il merito di avere interrotto la catena di sangue o almeno l’attuazione del progetto di eliminare una nutrita schiera di uomini politici, perché, proprio in pendenza della trattativa, e confidando in un positivo esito, RIINA diede l’ordine di sospendere l’esecuzione di quel progetto<sup>157</sup> (anche se, quando fu informato che le sue richieste non erano state accolte perché ritenute “eccessive”, aveva dato il contrordine, di rimettere mano alla catena di attentati per forzare la mano alla Politica).

\*\*\*

E nella trattativa-papello RIINA non smise di credere neppure quando ritenne che fosse venuto il momento di dare un *colpetto* per rilanciarla<sup>158</sup> (ciò che accadde nell’autunno inoltrato del ’92, quando in effetti la “trattativa” languiva perché le sue richieste erano state respinte in quanto giudicate eccessive: o almeno così gli fu fatto intendere). E nella stessa ottica si giustificerebbe il proposito di RIINA, riferito da BRUSCA, di riprendere in grande stile la campagna stragista ad inizio del nuovo anno<sup>159</sup>, essendo

---

<sup>157</sup> Cfr. pag. 78 del verbale di trascrizione udienza 18.05.2011 del proc. nr. 1760/08 R.G. c/ MORI Mario+1. Ivi, dopo avere confermato che il progetto di uccidere vari esponenti politici (MARTELLI a Roma, ANDO’ a Catania, MANNINO, PURPURA e VIZZINI a Palermo), oltre a Salvo LIMA rientrava nel medesimo disegno che aveva portato all’uccisione del noto parlamentare europeo (*no, era tutta unica...*), aggiunge: <<guardi, se...se un merito c’è, il cosddet...questa trattativa-papello in qualche modo ha bloccato, frenato questa progettazione che si doveva proseguire, quindi il programma era abbastanza lungo e complesso>>.

<sup>158</sup> Cfr. deposizione di Giovanni BRUSCA, pag. 195 del verbale di trascrizione udienza dell’11.12.2013: <<E quindi Totò RIINA mi dice: “Ci vuole un colpetto per fare tornare questi a dialogare”, che siamo a ottobre, novembre, che io gli avevo messo a disposizione, no “messo a disposizione”, gli avevo illustrato che avevo la possibilità di potere colpire il dottore GRASSO in quanto conoscevo le abitudini, che frequentava la suocera che abitava a Monreale, la suocera, giusto che abitava a Monreale (...)Avevo preparato un Fiorino, avevo preparato una chiave per aprire un tombino, perché si doveva collocare quell’esplosivo dentro un tombino, questo dei telefoni, dell’Enel, avevamo preparato...>>.

<sup>159</sup> Al processo MORI/OBINU Giovanni BRUSCA sostanzialmente conferma, sia pure sfumandone la perentorietà assertiva, quanto aveva dichiarato già all’udienza del 13.01.1998 al processo per le stragi in continente (“BAGARELLA+26”) dinanzi la Corte d’Assise di Firenze (<<il fermo che poi credo, credo secondo me si riprende e si doveva riprendere il giorno in cui si doveva fare la riunione che sarebbe il 15 gennaio 1993>>), e cioè che il giorno dell’arresto di RIINA era prevista una riunione di Commissione, anche se non sa dire se plenaria o ristretta, per decidere

intervenuto un fatto nuovo quale l'arresto di Vito CIANCIMINO che, agli occhi di RIINA, poteva significare una grave battuta d'arresto della trattativa e di suoi possibili sviluppi.

E non smisero di crederci i suoi epigoni, quando, dopo la sua cattura, decisero di riprendere la strategia stragista nella convinzione che una nuova catena di attentati, idonei a seminare il terrore questa volta su tutto il territorio nazionale, colpendo il patrimonio artistico e monumentale del Paese, sarebbe valsa a costringere lo Stato ad accogliere quelle richieste, già avanzate da RIINA, ma che erano state respinte come eccessive, secondo la risposta che sarebbe stata veicolata allo stesso RIINA.

Sicché non ci si può acquietare sulle ulteriori e interlocutorie conclusioni che ne ha tratto la Corte d'Appello nel processo stralcio a carico del MANNINO<sup>160</sup>.

### **1.8.- Perché i politici scompaiono dal target dello stragismo mafioso.**

In realtà, il dato acclarato è che alla decisione di uccidere MANNINO, certamente pendente nel giugno del '92, non si diede corso né in quella torrida estate, né alla ripresa delle attività delittuose che s'inscrivevano nella strategia di sfida e contrapposizione frontale allo Stato, come l'attentato a Germana' e l'omicidio di Ignazio SALVO (nel

---

sulla prosecuzione della campagna stragista: <<no, quel giorno ci dovevamo incontrare con RIINA perché ci doveva aggiornare della situazione e vedere quello che si doveva fare, quindi probabilmente si discuteva anche di attentati, l'attentato al dottore GRASSO, come ho detto in tantissime occasioni, non è stato fatto solo ed esclusivamente perché fra virgolette mi sono rifiutato con la scusa che ci potevano essere incidenti di percorso non l'ho fatto più, solo per questo motivo non è stato commesso, poi quel giorno dell'arresto si doveva discutere presumibilmente anche di fare attentati, non so quale sarebbe stata la nuova strategia>>. (cfr. pag. 24 del verbale di trascrizione udienza del 10.10.2011, proc. n. 1760/08 R.G., c/MORI+1).

<sup>160</sup> Premesso che le dichiarazioni di BRUSCA sull'incarico ricevuto di uccidere MANNINO e sui tempi di gestazione del progetto di attentato, fino allo stop che gli sarebbe stato impartito da BIONDINO (ovvero da RIINA attraverso BIONDINO che gli avrebbe recapitato il messaggio attraverso GIOE') non hanno trovato alcun riscontro e sono almeno in parte smentite da LA BARBERA, la Corte d'Appello conclude nel senso che ciò che resta dimostrato è soltanto che << in un periodo non meglio individuato degli anni 1992-1993, del MANNINO, ma come anche di altri politici, tra cui il Ministro MARTELLI, e di altri magistrati, come il dott. GRASSO, che avevano certamente fatto la guerra a Cosa Nostra, era stata deliberata la morte e poi, per ragioni diverse e non tutte accertate, non ne erano stati portati a termine i piani esecutivi>>. (cfr. pag. 280 della sentenza in atti).

mese di settembre); o l'attentato, fallito solo per inconvenienti tecnici al giudice GRASSO, tra ottobre e novembre del '92.

Ed è innegabile che quando RIINA o BIONDINO espressero a BRUSCA l'esigenza di dare un altro *colpetto* per sbloccare la situazione di stallo in cui versava quella che essi credevano fosse una trattativa con lo Stato, non si pensò, come obiettivo da colpire, a MANNINO o ad un altro dei politici condannati a morte, ma a un magistrato (il giudice GRASSO, e secondo altre fonti, il giudice CAPONNETTO, benché già in pensione: v. infra). E quando venne deliberata, all'esito di una disputa interna a Cosa Nostra non priva di momenti di drammatica tensione e dopo la cattura di RIINA, la ripresa della strategia stragista, il target degli obiettivi è profondamente mutato e di eliminazione di politici (compreso il progetto di uccidere MARTELLI) non si parlerà più.

Ma è anche vero sebbene RIINA continui ad essere il capo indiscusso di Cosa Nostra e il principale e più convinto assertore della linea stragista, la regia e l'impostazione strategica non sono più suo monopolio esclusivo, e lo conferma il dissenso che trapela dalle sue conversazioni con il codetenuuto LO RUSSO in ordine alla scelta di trasferire in continente i luoghi in cui dare corso alla violenza destinata a rinnovare il ricatto allo Stato (*“Però facisti chiddu chi ti rissi iddu, ti nn'ha ghiri fuora a falliri... e si nni eru a Firenze.... ...ci... chi tinni vai a Firenze? Diccillu... a Firenzi c'è mannari a iddu, a Binnu Provenzano c'è mannari a Firenze .... ci mannanu a so' zio fuora, a so' zio a Firenze pi' ghiri a fari dannu! Sti cuosi i va fannu fuora ra Sicilia. Ma si io sugnu sicilianu picchè l'è ghiri a fari fuora ra Sicilia? ... ..io di Palermo mi nn'è ghiri a Firenze... Picchè mi nn'è ghiri a Firenze?.. ...picchè l'è ghiri a fari fuora, io i' fazzu rintra a me' casa... ..rintra a me' casa miettu i cuosi, i' pigghiu e i' miettu a bolliri, non hanno capito niente nessuno, non le capiscono le cose...”<sup>161</sup>).*

---

<sup>161</sup> Cfr. conversazione intercettata al carcere di Opera, al passeggio con il codetenuuto LO RUSSO, il 18 agosto 1993: *“Però facisti chiddu chi ti rissi iddu, ti nn'ha ghiri fuora a falliri... e si nni eru a Firenze.... ...ci... chi tinni vai a Firenze? Diccillu... a Firenzi c'è mannari a iddu, a Binnu Provenzano c'è mannari a Firenze. A Binnu che era picciriddu, tu chi sai e l'amici tui, vinni a Firenze (inc.) miserabile che non sei altro c'avieva a diri, accusi, c'avieva a diri: miserabile che non sei altro... ...codardo... ...quindi che cosa vuoi fare fai, fai da una parte porti avanti a cosa, a causa e da una parte ci runi, ci... ..io non è che vuogghiu offendere le idee degli altri, per l'amore di Dio, ognuno può avere, può essere un (inc.) però*

E del resto, non era stato RIINA a scegliere come obiettivo il giudice GRASSO, piuttosto che uno dei politici già condannati a morte (da lui e da Cosa Nostra), allorché si decise di dare un colpetto per superare lo stallo della trattativa. Fu BRUSCA a rappresentargli che aveva la possibilità di portare a termini rapidamente un attentato al giudice GRASSO, di cui conosceva già abitudini e spostamenti; e RIINA lo autorizzò a procedere.

E' vero, semmai, che la decisione di procedere ad un nuovo eclatante attentato ai danni di un magistrato e quindi di uomo delle istituzioni – che comunque era nella black list in quanto giudice a latere della Corte d'Assise del maxi processo, che aveva condannato all'ergastolo lo stesso RIINA – con il dichiarato scopo di indurre lo Stato a tornare a negoziare con Cosa Nostra, e a prendere in considerazione le richieste che erano state respinte come eccessive, comprova che, a seguito dell'instaurazione di quella trattativa, era stato dato l'ordine di fermarsi, di sospendere le attività in corso per la realizzazione di nuovi delitti, o almeno di delitti eclatanti, senza distinguere però tra politici e magistrati o appartenenti alle forze dell'ordine: proprio come Giovanni BRUSCA aveva spiegato nelle sue prime dichiarazioni e fin dall'inizio del suo travagliato percorso collaborativo (ai P.M. che lo interrogavano il 10 settembre 1996:

---

*debbo dire che fa parte di essere un Carabiniere... ognuno fa parti... propriu ri essere Carabiniere che non vuole stare dove deve stare... .. voi li sapete, dice, voi siete troppo sfacciato, voi siete, siete troppo chiaro, voi... io non devo niente, io (inc.) per me non contano, non hanno mai contato e mai contano, ora comu (inc.) a sparare viennu a sparanu, io sugnu a disposizione ri tutti, io sugnu amicu ri sparaturi perciò viri... ma che tu, che tu... m'ha fari digeriri a mia ca mi nn'è ghiri a Firenze, io mi nni vaiu nna chiazza ri Palermo, poi accuminciu a circari a chi di dovere... ..scusatemi, capisco che non ne nasceranno, non ne nasceranno perché io haiu du' figghi masculi e voi lo vedete, sunnu grannuzzi ora, ai miei figli un ci ricinu nienti e non ci diranno mai niente e mancu io ci u ricu, però ricu: tu me' figghiu si'? Me' figghi siti? Beh siti i me' figghi... siti (inc.) comu all'atri appresso a vuatri e appresso cu l'avutri. Però, però che cosa pretendono di sti poveri ragazzi, ragazzotti con questo finimondo che è successo e che la gente si... ci mannanu a so' zio fuora, a so' zio a Firenze pi' ghiri a fari dannu! Sti cuosi i va fannu fuora ra Sicilia. Ma si io sugnu sicilianu picchi l'è ghiri a fari fuora ra Sicilia?" E nel ribadire il rimprovero a BAGARELLA per avere assecondato la decisione di PROVENZANO di esportare in continente gli attentati: "...io di Palermo mi nn'è ghiri a Firenze... Picchi mi nn'è ghiri a Firenze?... ..picchi l'è ghiri a fari fuora, io i' fazzu rintra a me' casa... ..rintra a me' casa miettu i cuosi, i' pigghiu e i' miettu a bolliri, non hanno capito niente nessuno, non le capiscono le cose... ..io di Palermo mi nn'è ghiri a Firenze... Picchi mi nn'è ghiri a Firenze?... ..picchi l'è ghiri a fari fuora, io i' fazzu rintra a me' casa... ..rintra a me' casa miettu i cuosi, i' pigghiu e i' miettu a bolliri, non hanno capito niente nessuno, non le capiscono le cose...".*



<<in occasioni che abbiamo parlato di questo papello è stato due volte, perché poi succedono, gli spiego subito che succede, uccidiamo, uccidiamo SALVO. Dopodiché ci dice “aspettiamo, state fermi, stiamo fermi” ....aspettiamo i nuovi, i nuovi sviluppi, nel frattempo eravamo già a ottobre, novembre, dice facciamoci le feste>><sup>162</sup>), e ribadito in pubblico dibattito al processo per le stragi in continente dinanzi la Corte d’Assise di Firenze, udienza del 13.01.1998 (<<era scontato che era successa la strage di FALCONE, era successo BORSELLINO, dopodiché, incontrandomi con RIINA, dico, che si dice, che non si dice e mi dice, dopo la strage BORSELLINO “si sono fatti sotto”, io per educazione, per rispetto perché avevo piena fiducia non gli dico...non gli chiedo con chi li aveva o con chi non li aveva, non mi dice niente, tanto vero che lui mi dice si sono addirittura mossi i servizi segreti per la cattura nei suoi confronti, quindi era a conoscenza di certi particolari che io non sapevo, quindi gli dico stiamo attenti perché non vorrei che ci sia un tranello dietro la porta, dice “no, no, tutto tranquillo aspettiamo eventi” ci dissi ma che si dice, dice, “ma gli ho fatto ....” Mi fa con la mano così “gli ho fatto una richiesta di fatti” che lui definì papello da trattare con lo Stato e siccome c’erano tanti progetti, ripeto quelli che ho menzionato poco fa e ci ha messo – ci ha messo RIINA – come si suol dire il fermo, il fermo di....il fermo in senso che siccome c’erano altri obbiettivi da portare avanti, ripeto dottor LA BARBERA, MANNINO, VIZZINI, quindi fermiamoci momentaneamente perché c’è questa trattativa >>).

Lo stesso BRUSCA peraltro non ha saputo spiegare perché, a parte il tentativo fallito con il giudice GRASSO, nessuno degli omicidi già deliberati o progettati fu portato a compimento, e si limita a rimandare ad una decisione di RIINA, o meglio dice che era RIINA ad avere il comando e la regia delle operazioni.

Ma sta di fatto che, dopo la strage di via D’Amelio, la sequenza impressionante dell’attentato a GERMANA’ del 14 settembre ’92 e l’omicidio di Ignazio SALVO tre

---

<sup>162</sup> Il verbale d’interrogatorio citato nel testo è stato oggetto di reiterate contestazioni sia nel corso del giudizio di primo grado di questo processo che nel corso dell’esame dello stesso BRUSCA al processo MORI/OBINU (cfr. pag. 26-27 del verbale di trascrizione dell’udienza 10.10.2011)

giorni dopo aveva fatto temere una nuova stagione di sangue seguisse alla “pausa estiva”; invece, non succede più nulla di eclatante. E i vari ONORATO, FERRANTE, LA BARBERA, pur non avendo avuto sentore di un ordine di fermarsi, in effetti restano pronti ad entrare in azione per mettere in esecuzione vari progetti di attentato, in attesa di un ordine che però non verrà impartito.

Pertanto, un fermo a nuove attività delittuose riconducibili alla strategia stragista o di contrapposizione allo Stato, oltre che di vendetta contro i politici che avevano voltato le spalle a Cosa Nostra vi fu, a partire dalla seconda metà di settembre, ovvero in coincidenza con lo sviluppo della trattativa. Ma non fu uno stop solo al progetto di uccidere MANNINO, o gli altri politici accusati di avere voltato le spalle a Cosa Nostra, bensì una sospensione dell’offensiva mafiosa in attesa del buon esito della trattativa ormai avviata.

In altri termini, fino a quando RIINA mantenne la regia delle operazioni, come la chiama BRUSCA, non v’è prova che egli avesse espunto personalità di rilievo della politica siciliana o nazionale dal novero degli obiettivi da colpire; e che sia stato lui a mutare successivamente il target delle nuove iniziative stragiste.

Anzi, BRUSCA ha detto di più.

All’udienza del 12.12.2013, alla domanda se avesse mai ricevuto indicazioni da parte di Totò RIINA, dopo che questi era stato arrestato e quindi per interposta persona, circa ulteriori attentati da eseguire in continente, ha risposto di no: l’unico messaggio che gli pervenne, attraverso il figlio (RIINA Giovanni), fu che bisognava continuare le stragi di magistrati e politici locali (*No, l’unico messaggio da parte di Totò RIINA, con il figlio Giovanni, di continuare le stragi, no gli attentati, Magistrati e politici locali*).

Ma deve altresì convenirsi che, quando si decise, dopo la cattura di RIINA e all’esito di un aspro dibattito interno alle diversi componenti di Cosa Nostra che avevano vedute strategiche diverse sulla prosecuzione della guerra allo Stato, con momenti di tensione tra BAGARELLA e BRUSCA da un lato e PROVENZANO dall’altro (e con un terzo schieramento, di cui faceva parte Raffaele GANCI, Michelangelo LA BARBERA e Salvatore CANCEMI che, senza prendere apertamente posizione, tuttavia avanzava

seri dubbi sull'opportunità di insistere sul sentiero di guerra tracciato e voluto da RIINA) si decise effettivamente di riprendere l'offensiva stragista, la politica scompare dal target dei bersagli da colpire e la violenza mafiosa si abatterà solo su obiettivi assolutamente inediti nella lunga e sanguinosa storia di questa organizzazione criminale (fatta eccezione per l'attentato a Maurizio COSTANZO, reo di avere dato vita, a partire da alcune trasmissioni sul caso di Libero GRASSI, ad una martellante campagna mediatica di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul problema della lotta alla mafia).

E colpisce la frase che sia BRUSCA che LA BARBERA attribuiscono a BAGARELLA, quando, reduce da un incontro chiarificatore con PROVENZANO, nel ribadire come il suo paesano fosse d'accordo sulla necessità di riprendere la campagna di guerra allo Stato, disse che *fino a quando c'è l'ultimo corleonese, si continua così*<sup>163</sup>: cioè si doveva continuare sulla strada tracciata da RIINA.

Ma non è vero, o non è del tutto vero.

Sebbene BAGARELLA si vantasse e fosse in effetti per molti versi latore dei desiderata di RIINA, dalla strategia del Capo di Cosa Nostra fu mutuata sì la direttiva di fondo, che era quella di piegare lo Stato con un'ondata di attentati e a suon di bombe per indurlo a negoziare benefici e concessioni ai mafiosi in cambio della cessazione delle stragi: ma colpendo obiettivi che mai RIINA aveva indicato, e mai avrebbe saputo indicare.

La parziale uscita di scena di RIINA, che non può più comandare tutte le operazioni sul campo, e decidere da solo gli obiettivi o le priorità d'azione, non è la sola ragione che spiega la scomparsa della politica dal target degli obiettivi della violenza stragista. E non è un caso che i più convinti assertori della nuova linea, che solo in apparenza prosegue lungo la strada tracciata da RIINA, sia Leoluca BAGARELLA, con BRUSCA al seguito, e Giuseppe GRAVIANO: ossia i due esponenti di vertici che in forme diverse e con accenti diversi coltiveranno a partire dal secondo semestre di

---

<sup>163</sup> Cfr. LA BARBERA, pag. 113 del verbale di trascrizione dell'udienza del 23.01.2014.

quell'anno 1993 l'ambizione di far giocare a Cosa Nostra un inedito ruolo politico (il primo addirittura concependo il progetto di un nuovo soggetto politico che ne fosse diretta filiazione, facendo a meno della mediazione di politici collusi o compiacenti, e dei partiti verso cui tradizionalmente l'organizzazione mafiosa convogliava i pacchetti di voti che era in grado di controllare; il secondo tessendo rapporti con politici e imprenditori proiettati verso la creazione di un nuovo partito a forte vocazione padronale, come Forza Italia, ma che avrebbe presto egemonizzato i consensi del blocco moderato, elettoralmente in libera uscita a seguito del dissolvimento della D.C. e dei partiti laici satelliti, intercettando anche quote consistenti di consenso nei ceti popolari).

Insomma, lo stragismo mafioso, che a partire dal 27 maggio tornerà a insanguinare le maggiori città del Paese, lontano dalla Sicilia, si nutre di altre e più raffinate istanze rispetto alle pulsioni di vendetta contro i politici infingardi.

Tali pulsioni, che erano state soprattutto di RIINA, si affievoliscono, dopo la sua cattura, in sintonia con l'evoluzione del quadro politico e il mutare delle priorità effettive per l'organizzazione mafiosa. E l'interesse prioritario non è più quello di punire un pugno di politici che non avevano mantenuto le promesse o avevano deluso le aspettative di Cosa Nostra, sia pure con la finalità concorrente di lanciare messaggi intimidatori ad altri che già intrattenessero relazioni con esponenti mafiosi o fossero in predicato di allacciarle.

Quei politici erano personaggi ormai in declino o già usciti di scena o emarginati all'interno dei loro stessi partiti, a loro volta in crisi irreversibile e prossimi a dissolversi insieme a tutta la c.d. "prima Repubblica"<sup>164</sup>.

---

<sup>164</sup> Il 10 febbraio 1993, il Ministro MARTELLI è costretto a dare le dimissioni, essendo stato raggiunto da un avviso di garanzia in relazione alla vicenda del "conto di protezione" e a seguito delle provalazioni accusatorie di uno dei tanti inquisiti dal pool di Mani Pulite (Silvano LARINI); il 27 marzo è avanzata formale richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del Senatore ANDREOTTI, indagato a Palermo per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. E del resto, ANDREOTTI era stato già "eliminato" politicamente come riferisce BRUSCA mediante l'omicidio LIMA, che era stato un primo terribile avvertimento; e poi con la strage di Capaci, che era servita anche a destabilizzare gli equilibri politici, almeno secondo la lettura che ne offre BRUSCA in singolare sintonia con le dichiarazioni di CIANCIMINO (v.

La vera priorità è adesso quella di costruire nuove alleanze, tessere relazioni con personaggi in ascesa, trovare nuovi referenti in un quadro politico attraversato da smottamenti e lacerazioni e fermenti di rinnovamento, ma anche conflitti intestini che non rendevano agevole prevederne i possibili sviluppi. E in tale contesto, non serve terrorizzare o punire una classe politica ormai morente.

Già nei primi mesi del '93, quando viene concertata la ripresa dell'offensiva stragista si apre, per dirla con le parole di GIUFFRE', un nuovo capitolo nei rapporti di Cosa Nostra con la politica.

GIUFFRE' si riferisce agli scenari "politici" in movimento nello scorcio finale del '93 e all'inizio del '94. Ma a traghettare Cosa Nostra verso una partecipazione attiva a quegli scenari sarà proprio lo stragismo che a partire dalla strage di via dei Georgofili e fino alla mancata strage allo stadio Olimpico di Roma del 23 gennaio 1994 costituirà l'asse strategico cui l'organizzazione mafiosa si atterrà, almeno fino a quando Bernardo PROVENZANO non prevarrà sui suoi antagonisti interni nella contesa per l'egemonia mafiosa e potrà imporre a tutta l'organizzazione la "sua" linea: la linea cioè della sommersione, che postula un ritorno agli affari, la cessazione di una contrapposizione frontale allo Stato, il rifiuto di azioni delittuose eclatanti, capaci di allarmare l'opinione pubblica ed eccitare una risposta repressiva dello Stato

### **1.9.- L'intervista ad Augusto MINZOLINI e la testimonianza di Nicola CRISTELLA.**

A puntellare quanto resta dell'originaria prospettazione accusatoria, ma anche della ricostruzione fattuale sposata dal giudice di prime cure per ciò che concerne il ruolo ascrivibile a Calogero MANNINO nella vicenda che ci occupa, non possono certo

---

infra), stoppando la corsa di ANDREOTTI al Quirinale. MANNINO non era entrato a far parte del Governo AMATO e manterrà un profilo basso anche successivamente; VIZZINI che al pari di MANNINO non era entrato a far parte del Governo AMATO, non ebbe più incarichi di governo) e ANDO' (quest'ultimo ministro dimissionario insieme a tutto il Governo AMATO già a far data dal 29 aprile '93) contano sempre meno in partiti anch'essi prossimi a sparire dalla scena, travolti da scandali e defezioni.

bastare i due reperti, uno documentale, l'altro testimoniale, richiamati dal P.G. nella sua requisitoria e nella memoria "MANNINO" che la correda.

Nell'intervista rilasciata al giornalista de La Stampa, pubblicata il giorno dopo la strage di via dei Georgofili a Firenze, l'ex ministro sembra ostentare una sicurezza, nel senso dell'assenza di qualsiasi timore per la propria incolumità, che, a dire della pubblica accusa, stride con lo stato di angoscia e di terrore in cui lo stesso MANNINO versava già a cavallo dell'omicidio LIMA, e di cui fu testimone diretto il giornalista Antonio PADELLARO, quando ebbe ad incontrarlo presso il suo studio l'8 luglio 1992.

L'intervistato si spinge persino a dubitare della matrice mafiosa della strage di Firenze e ad esprimere giudizi quasi sprezzanti nei confronti del capo di Cosa Nostra: tutti indizi, a parere del P.G., di come egli si sentisse immune dal rischio di atti ritorsivi perché fattosi parte diligente per perorare, attraverso la trattativa che procedeva per canali sotterranei, soluzioni politico-istituzionali alle più pressanti esigenze e rivendicazioni dell'organizzazione mafiosa. E la testimonianza di CRISTELLA, a sua volta, confermerebbe che l'ex ministro non aveva cessato di sponsorizzare quella causa, ma anzi continuò a brigare per l'accoglimento di una delle principali richieste, esercitando pressioni sul dott. DI MAGGIO, vicedirettore del DAP, affinché non venissero prorogati i decreti applicativi del 41 bis in scadenza o non ne venissero applicati di nuovi

Ebbene, quanto all'intervista, gli elementi su cui si base la lettura che ne ha dato la pubblica accusa sono del tutto evanescenti.

Non si dimentichi anzitutto che anche nel periodo più cupo di angoscia per le minacce cui era fatto segno, il Ministro MANNINO aveva ostentato in pubblico di non temere per la propria incolumità, o almeno di non lasciarsi intimidire dalla minaccia mafiosa, arrivando addirittura a dichiarare di voler rinunciare alla scorta. Quanto temesse in realtà per la propria incolumità lo confidava in privato alle persone e ai colleghi di partito a lui più vicini, o, in incontri circondati dal massimo riserbo a figure apicali degli apparati investigativi e di intelligence. E se con il giornalista PADELLARO si era lasciato andare ad analoghe confidenze sui suoi timori, lo aveva fatto con l'impegno

che nessuna intervista venisse pubblicata e che quelle confidenze non fossero espressamente attribuite a lui.

Va poi considerato che in effetti l'allarme per un possibile e imminente attentato, che era stato segnalato con la citata Nota a firma del Generale SUBRANNI in data 19 giugno, e cui si faceva riferimento nell'intervista fantasma a PADELLARO, era rientrato, secondo quanto può desumersi dalla testimonianza del Generale TAVORMINA, poiché a quella segnalazione che era stata raccolta dalla DIA e girata ai carabinieri del ROS non aveva fatto seguito alcuno sviluppo e null'altro era emerso dalle indagini esperite.

Ed ancora, alla data del 28 maggio 1993 era trascorso quasi un anno dalle Note diramate nei giorni successivi all'omicidio LIMA dal Capo della Polizia e dal Ministro dell'Interno SCOTTI che segnalavano il rischio concreto di ulteriori attentati ai danni di note personalità politiche, tra cui il Ministro MANNINO, senza che fosse accaduto nulla né a lui né agli altri esponenti politici indicati come a rischio. Sicché è plausibile che la tensione e la preoccupazione che erano state vivissime in quei giorni e in quei mesi si fossero a poco a poco allentate.

Quarta considerazione: l'anno era iniziato con la cattura del Capo di Cosa Nostra, che a ragione poteva valutarsi come un colpo mortale inferto all'organizzazione mafiosa; ed erano seguiti la cattura di altri pericolosi latitanti (proprio a maggio, Benedetto SANTAPAOLA), mentre numerosi esponenti mafiosi anche di spessore erano andati ad ingrossare le fila dei collaboratori di giustizia, senza che Cosa Nostra avesse più battuto un colpo. Si poteva anche ritenere, per chi non fosse addentro alle investigazioni da cui emergevano segnali di un'organizzazione ancora in buona salute e capace di progettare nuovi attentati (come stava emergendo dall'analisi delle conversazioni tra Antonino GIOE' e Gioacchino LA BARBERA captate dalle microspie installate nel covo di via Ughetti), che Cosa Nostra, privata del suo capo più sanguinario, fosse in grave difficoltà se non alle corde e non più in grado di sfidare lo Stato o compiere delitti eclatanti.

Da ultimo, deve riconoscersi che neppure i più avveduti analisti furono in grado, all'indomani della strage di via dei Georgofili, di affermarne con certezza la matrice mafiosa, perché una serie di elementi non marginali ne faceva un delitto molto lontano da logica, prassi e strategie criminali di un'organizzazione come Cosa Nostra, pur non aliena dal ricorrere a tecniche attuative dei propri delitti di tipo terroristico.

Ma in questo caso, non era tanto l'impiego di un'autobomba, peraltro destinata ad esplodere ad un'ora tale da contenere il rischio di fare delle vittime; o il fatto che il delitto fosse commesso in continente, lontano dalla Sicilia (C'era il precedente della strage del Rapido 904, per il quale proprio nell'anno 1992 era divenuta irrevocabile la condanna di Pippo CALO': ma in quel caso l'attentato era stato organizzato in modo da provocare il maggior numero di vittime, com'è nella logica degli attentati terroristici). Ma il bersaglio preso di mira era assolutamente inedito, e quasi incomprensibile rispetto all'abituale target degli attentati di stampo mafioso.

Insomma, la "sicurezza" ostentata da MANNINO poteva avere molte altre ragioni ben più plausibili e ancorate ad evidenze fattuali che non l'ipotizzata consapevolezza di essere impegnato a brigare per favorire gli interessi di Cosa Nostra e di non avere quindi nulla da temere da parte dell'organizzazione mafiosa.

\*\*\*

Per quanto concerne la testimonianza di Nicola CRISTELLA, che fu capo scorta del dott. DI MAGGIO dal novembre del '93 (ma con un'assegnazione provvisoria già ad agosto e fino alla ripresa del processo alla Sacra Corona Unita) fino al '95, va detto subito che non si vuole qui mettere in dubbio la sincerità o la buona fede del dichiarante. Ma il modo e i tempi in cui si sono dipanate le sue provalazioni, nella parte in cui esse conterrebbero elementi gravemente indizianti per il MANNINO, e soprattutto il contenuto di dette provalazioni, valutato alla luce del severo vaglio critico in cui si è sostanziato l'esame dibattimentale cui il CRISTELLA è stato sottoposto non solo nel presente processo (udienza 19.06.2015), ma anche in quello a carico del Generale MORI e del Col. OBINU (v. udienza del 4.05.2012), per non parlare dell'esame svoltosi all'udienza del dinanzi la Corte d'Appello che ha giudicato



Calogero MANNINO nel processo stralcio (il relativo verbale non è transitato nel presente giudizio d'appello, ma la sentenza in atti ne dà ampio conto, richiamandone i passaggi più significativi) fanno ritenere che si tratti di un materiale probatorio assai friabile e, anche involontariamente, insidioso per l'accertamento dei fatti.

Nella sentenza qui appellata la testimonianza di Nicola CRISTELLA è richiamata e fatta oggetto di valutazione nel capitolo relativo ai rapporti di Francesco DI MAGGIO con i Carabinieri (Cap. 25 della p. III, pagg. 2499 e segg.), per trarne elementi di conferma all'esistenza di un rapporto preferenziale e intenso tra lo stesso DI MAGGIO e un gruppo di Ufficiali dell'Arma a vario titolo legati ai Servizi, tra i quali anche Mario MORI; e per provare che MORI e DI MAGGIO si incontravano anche e proprio nel periodo in cui il Ministro CONSO maturava la decisione di non prorogare 344 decreti applicativi del 41 bis.

Pertanto, la sentenza non indugia più di tanto nel vagliare la testimonianza di CRISTELLA anche nella parte che concerne la condotta attribuita a Calogero MANNINO di avere direttamente o indirettamente, e cioè per interposta persona di propria fiducia esercitato pressioni sul DI MAGGIO. Il primo giudice, infatti, ha ritenuto che tale condotta interessi soltanto la posizione del MANNINO, che è stata stralciata dal presente processo, e non abbia una necessaria refluenza con la posizione dei coimputati, e segnatamente con quella degli ex ufficiali del R.O.S.

Tuttavia, non si esime dall'esprimere un convinto apprezzamento in ordine alla "veridicità" della testimonianza predetta, anche per questa parte.

In particolare, la Corte d'Assise di primo grado reputa credibile il CRISTELLA quando questi afferma che il nome del MANNINO, quale autore delle pressioni di cui il DI MAGGIO si lamentava, essendovi sottoposto in quei giorni (e il dichiarante si riferisce all'inizio del periodo di servizio prestato quale capo scorta del dr. DI MAGGIO in forza di assegnazione definitiva, e quindi a far data da ottobre-novembre 1993) saltò fuori nel corso delle conversazioni o degli sfoghi con terzi interlocutori (non meglio identificati).

Se avesse nutrito intenti calunniosi ai danni del MANNINO, e non ne avrebbe avuto alcun motivo, argomenta la sentenza, avrebbe potuto dire che DI MAGGIO gli aveva fatto espressamente il nome dell'ex ministro come autore delle indebite pressioni: magari in occasione di una di quelle chiacchierate e relativi sfoghi personali cui, a suo dire, il vicedirettore del DAP si lasciava andare, qualche volta, per la confidenza ormai maturata nei loro rapporti di quotidiana frequentazione (*“Il mio servizio, che facevo a Di Maggio, riguardava un servizio di scorta e anche un servizio, diciamo, di sfogo, cioè il personaggio con me comunque parlava liberamente”*), ancorché sempre mantenuti nei limiti imposti dai rispettivi ruoli, come pure il CRISTELLA ha sempre tenuto a precisare (*“Quasi da subito non è stato istituzionale... .. Nel senso che comunque è nata... Anche perché avevamo quasi la stessa età, un rapporto molto di fiducia e molto confidenziale, però per quanto riguarda solo ed esclusivamente insomma quello che poteva essere un rapporto confidenziale tra un capo scorta e un Magistrato”*).

Oppure avrebbe potuto dire che nel corso di una o più delle conversazioni telefoniche fatte in auto dal DI MAGGIO – che non si preoccupava di parlare di questioni inerenti il suo lavoro per il rapporto di fiducia che s'era istaurato tra di loro - lo stesso indicò espressamente il MANNINO come autore o artefice di richieste e pressioni per non applicare o ritardare l'applicazione del 41 bis ad un certo numero di detenuti (*Sì, chiedeva di attendere, di attendere, va bene? Per l'applicazione ad alcuni personaggi del 41 bis, credo che si parlasse di una sessantina, però qui ogni cosa che dico, insomma...*), invece di limitarsi a dire, come in effetti ha dichiarato, che quel nome emerse *nel contesto* di conversazioni *col* o *del* DI MAGGIO.

Ed infine, avrebbe potuto indicare e identificare in Calogero MANNINO, il misterioso personaggio – che CRISTELLA ritiene in base a non meglio argomentate sue impressioni fosse un uomo politico – incontrato dal DI MAGGIO nei pressi della Scuola di Polizia a Roma (dopo avere congedato tutti i ragazzi della scorta, tranne CRISTELLA che comunque si tenne a debita distanza), «mentre invece si è limitato a

rappresentare il suo ricordo pur con tutte le naturali incertezze per il tempo trascorso» (pag. 2524).

Ma, ad avviso di questa Corte, sono proprie le ragioni addotte dal primo giudice nel motivare la ritenuta sincerità del dichiarante e l'assenza di qualsivoglia intento calunnioso<sup>165</sup> a far risaltare l'estrema fragilità del dato probatorio che si pretende di ricavare dalla sua testimonianza.

Nessuno vuol dubitare, vale ripeterlo, della buona fede del CRISTELLA e del suo sforzo di dare il proprio contributo - dopo iniziali reticenze motivate dal timore di potere andare incontro a querele, come ha candidamente ammesso - all'accertamento della verità dei fatti, mettendo a disposizione del processo ciò che sa e che ricorda di quei giorni.

Ma lo stesso giudice di prime cure deve riconoscere che il nome di Calogero MANNINO fu sì fatto (dal DI MAGGIO) nel contesto di discorsi che vertevano sulle indebite pressioni di cui il DI MAGGIO si doleva in quei giorni. Ma sarebbe stato fatto in termini tali che il buon CRISTELLA ne *dedusse* che dovesse essere lui il politico siciliano da cui promanavano, come pure aveva sentito dire da DI MAGGIO captando frammenti di conversazioni (verosimilmente telefoniche) con altri interlocutori, le pressioni per non applicare o ritardare l'applicazione del 41 bis.

In estrema sintesi, e rinviando alla sentenza qui appellata per una compiuta esposizione della deposizione resa dal teste, il CRISTELLA, quando gli è stato chiesto se fosse certo che si trattasse proprio di Calogero MANNINO, ha risposto che non può essere certo di nulla, se non del fatto che DI MAGGIO si lamentava delle pressioni provenienti da un politico siciliano affinché lui temporeggiasse nell'applicazione dei

---

<sup>165</sup> Cfr. pagg. 2524-2525 della sentenza in atti: «D'altra parte, ancora va evidenziato che non si comprenderebbe perché il Cristella avrebbe dovuto confezionare una falsa accusa ai danni del Mannino, potendosi anche escludere tra le sue, in astratto possibili, ragioni, anche quella di volere compiacere i pubblici ministeri che lo interrogavano, giacché nel contempo il teste ha attribuito al Di Maggio una reazione a quelle pressioni almeno in apparenza del tutto in contrasto con l'attribuzione al medesimo del ruolo, nella vicenda dell'applicazione del 41-bis, di soggetto che avrebbe dovuto brigare per mitigare quel regime rigoroso nei confronti dei mafiosi».

41 bis; e <<da altre conversazioni fatte e sfoghi suoi recepiti in macchina o come sia uscì il nome del politico siciliano>><sup>166</sup>.

Dunque, CRISTELLA non ha sentito DI MAGGIO pronunciare il nome di Calogero MANNINO e indicarlo espressamente, al contempo, come l'autore delle indebite pressioni ricevute su questioni afferenti all'applicazione del 41 bis; ma ha solo messo insieme i frammenti di varie conversazioni in cui DI MAGGIO si doleva di quelle pressioni, in una delle quali ricorda essere stato fatto il nome di Calogero MANNINO. Il problema è che il teste non è stato minimamente in grado di ricostruire neppure per sommi capi quelle conversazioni, e tanto meno di specificare *chi disse cosa*. Non è certo neppure del fatto che si trattasse di conversazioni-sfogo fatte per telefono e in macchina, come sembra più propenso a credere, o in altre circostanze. Non è in grado di dire chi fossero gli interlocutori del DI MAGGIO ma si avventura nella supposizione, spacciata per certezza, che non potesse che trattarsi dei suoi *abituali commensali*, desumendolo dal tono confidenziale e dal fatto che in quel periodo DI MAGGIO aveva una cerchia molto ristretta di amicizie e frequentazioni.

Insomma, non è chiaro *se* e non si può escludere *che* il nome di Calogero MANNINO come probabile autore delle pressioni indebite ricevute sul 41 bis sia frutto di ricostruzioni deduttive o supposizioni dello stesso DI MAGGIO; o che gli sia stato indicato da taluno degli ignoti interlocutori che ne avrebbero raccolto gli sfoghi telefonici (e in tal caso non si in base a quali elementi di conoscenza); o che chi gli fece personalmente pressione si sia spacciato per emissario dell'ex ministro, millantando di essere latore di sue precise richieste, e magari sfruttando il fatto di essere effettivamente vicino all'uomo politico siciliano (un po' come accadde nella sciagurata iniziativa del Notaio FERRARO, che, nel corso di un primo approccio telefonico con il presidente

---

<sup>166</sup> Cfr. deposizione di Nicola CRISTELLA, udienza del 19.06.2015: <<AVV. MILIO : - Ritardare, va bene. Senta, lei è certo che si trattasse dell'Onorevole Mannino?; DICH. CRISTELLA : - Io non ho la certezza di niente, io ho la certezza che il dottor Di Maggio si lamentava della pressione di un politico siciliano affinché lui aspettasse, va bene, che potesse temporeggiare all'applicazione dei 41 bis. Poi è ovvio che da alcune conversazioni fatte, sfoghi suoi recepiti in macchina o come sia, uscì il nome del politico siciliano >>.

SCADUTI, lasciò intendere che il Ministro MANNINO fosse interessato alla faccenda, salvo poi chiarire che l'interessato era un politico sì di area manniniana ma *trombato* alle ultime elezioni).

E non si può neppure escludere, tale è l'incertezza e la vaghezza dei collegamenti operati dal teste CRISTELLA nel dare conto della sua convinzione che fosse MANNINO l'autore delle indebite pressioni sul 41 bis, che il DI MAGGIO possa avere fatto sì il nome del MANNINO, nel contesto di discorsi in cui si doleva delle pressioni ricevute o di richieste pervenutegli in relazione all'applicazione del 41 bis, ma che lo abbia fatto, quel nome, per altre ragioni che poco o nulla avevano a che vedere con la questione specifica del 41 bis.

Ve n'è abbastanza, tanto ampio e incerto è il ventaglio di possibili ricostruzioni, per concludere che il dato probatorio in questione è inaffidabile, e ad alto rischio di involontario inquinamento, perché si presta a dare la stura a illazioni e supposizioni prive di concreto riscontro, non essendo neppure suscettibile di ulteriori verifiche per vagliarne la genesi e l'effettiva consistenza (dal momento che il CRISTELLA non sa, in realtà, chi fossero gli interlocutori del DI MAGGIO, ai quali lo stesso avrebbe rivolto le sue doglianze per le pressioni ricevute).

Non può poi tacersi che un'altra fonte testimoniale immune da sospetti quanto a sincerità del dichiarante e attendibilità del narrato, già funzionario dirigente del DAP (prima alla segreteria generale poi all'Ufficio Centrale detenuti, poi capo della segreteria generale fino al settembre del 2007; e quindi Vice direttore dell'Ufficio della Direzione Generale del Personale), e precisamente il dott. Paolo FALCO, sentito all'udienza del 27.02.2015, ha confermato che, durante la gestione AMATO, questi li ammoniva a non dare corso a richieste anche solo di informazioni provenienti da uomini politici che rivolgevano l'implicita sollecitazione a pendere a cuore il caso o la condizione di questo o quel detenuto che rientrava nella fascia dell'alta sicurezza o comunque di elevata pericolosità; anche se non ha ricordo di segnalazioni che provenissero, in particolare, da uomini politici siciliani.

Si profila quindi un'ulteriore evenienza e cioè che le telefonate di pressione o di segnalazione, provenienti da un uomo politico siciliano, di cui ha parlato CRISTELLA, si riferissero ad una prassi non commendevole e giustamente stigmatizzata dal direttore generale del DAP, qual era quella della segnalazione di singoli casi, più che ad una decisione di carattere generale e tale da involgere la posizione decine e decine di detenuti altamente pericolosi. Una prassi che è verosimile non fosse cessata quando al Direttore generale AMATO subentrò il dott. CAPRIOTTI e al dott. FAZZIOLI il dott. DI MAGGIO, come vicedirettore del DAP.

Non giova poi all'efficacia probatoria del reperto testimoniale in esame il raffronto con le precedenti dichiarazioni rese dal CRISTELLA sul medesimo tema di prova: quelle di cui al verbale di assunzione di informazioni del 4 gennaio 2018, più volte richiamato per farne oggetto in alcuni passaggi di specifiche contestazioni al teste nel corso dell'esame svoltosi nel giudizio di primo grado di questo processo; e la deposizione che appena quattro mesi dopo aveva reso al processo MORI/OBINU (udienza 4.05.2012).

In particolare, al P.M. aveva dichiarato di avere *capito* da certi riferimenti colti in varie conversazioni che il DI MAGGIO aveva avuto con terzi, per telefono o strada facendo, che il politico siciliano da cui promanavano le indebite pressioni sul 41 bis di cui si doveva fosse Calogero MANNINO. Ma alla prima domanda con cui gli si chiedeva di specificare chi fosse ad esercitare quelle pressioni, aveva risposto soltanto <<*io quello che posso pensare, posso pensare da quello che ho potuto capire un politico siciliano*>>. Ma circa l'identità di questo politico siciliano, la ignorava (Chi sia non lo so, chi sia non lo so). Poi aggiunge che nei colloqui che DI MAGGIO ebbe <<*con gli altri, insomma uscì il nome di questo politico. Bé, qua è facile prendersi qualche denuncia, posso avere anche capito male...io dico MANNINO, un certo MANNINO, se mi sono sbagliato...>>*

Sollecitato a specificare le circostanze e il contenuto della conversazione in cui sarebbe saltato fuori il nome di MANNINO, ha risposto: <<*Io non...se ho assistito a una telefonata oppure se durante la conversazione non lo so dire....Conversazione diretta.*

*Io posso soltanto dire che comunque, durante una conversazione con chi non lo ricordo, non lo so, né tanto meno era nelle mie...stare lì, uscì questo nome, solo questo posso....>>. Ma pur confermando che era stato DI MAGGIO a fare quel nome, non può affermare che DI MAGGIO avesse detto chiaramente ed espressamente che fosse MANNINO ad esercitare quelle pressioni (“no, non posso dire questo MANNINO premeva”).*

Anche in quella sede gli venne contestato che in un atto istruttorio del 13 maggio 2003, assunto dalla Procura di Firenze che indagava sulle stragi in continente, aveva reso dichiarazioni sul tema del 41 bis, riferendo tra l’altro che DI MAGGIO era convinto che vi fosse uno specifico collegamento tra le bombe di Firenze, Milano e Roma e la questione del 41 bis. Omise però qualsiasi cenno al fatto che nel medesimo periodo in cui esternava le sue convinzioni sul 41 bis, mostrando peraltro di essere a favore di una linea di massima fermezza nel darvi corso, avesse subito pressioni di qualsiasi natura per ammorbidire tale linea.

La stessa contestazione gli è stata rivolta nel giudizio di primo grado. E la replica è disarmante, perché si è limitato a dire che non gli fu chiesto nulla al riguardo, che era stato sollecitato dal P.M. a rispondere solo sulle cene al Fontanone e sull’identità degli abituali commensali del DI MAGGIO e poi sull’eventuale identificazione del personaggio che aveva visto incontrarsi con DI MAGGIO nei pressi della Scuola di Polizia in Roma, e se non potesse trattarsi della persona di cui gli venne mostrata la foto, che corrispondeva all’effigie del senatore Enzo INZERILLO: nominativo che gli fu fatto, ma che lui non aveva mai sentito.

Ma il CRISTELLA, sollecitato dal P.M. con una domanda per la verità piuttosto suggestiva, (ci fu qualche altra ragione per la quale lei ritenne ne 2003 a Firenze, di non parlarne? Ebbe lei, Commissario CRISTELLA, riserve preoccupazioni, paure od altro?) ha prima tentato di riportarsi alla precedente spiegazione; poi ha aggiunto una ragione che suona come un’ammissione di essere stato reticente: <<Però lei comprende che comunque io al momento in cui capisco di che cosa si parla, cioè posso anche dire: ma in che cosa mi vado ad infilare?>>.

In realtà è un atteggiamento che non farebbe certo onore alla divisa che il CRISTELLA indossava, a meno che la sua remora a rivelare una circostanza di cui colse subito la rilevanza (tanto da preoccuparsene e decidere inizialmente e poi per anni di non farne cenno) non tradissero un'effettiva incertezza delle conoscenze in suo possesso, per l'estrema loro frammentarietà e perché frutto di un affastellamento di cenni e riferimenti captati dalle conversazioni che gli era capitato di ascoltare.

#### **1.10.- Rilievi conclusivi sul ruolo di Calogero MANNINO.**

Al di là della qualificazione come mero antecedente fattuale dei successivi sviluppi della vicenda che il giudice di prime cure ha prospettato in ordine alle sollecitazioni che Calogero MANNINO avrebbe rivolto ai Carabinieri affinché si adoperassero per tenerlo indenne dalla minaccia mafiosa, deve dunque concludersi che non è provato che MORI e DE DONNO abbiano intrapreso i contatti con Vito CIANCIMINO, dopo la strage di Capaci, proprio per rispondere a quelle sollecitazioni.



## CAPITOLO 2

### “MAFIA E APPALTI”

Il ridimensionamento del ruolo riconosciuto a Calogero MANNINO nella vicenda che ci occupa, ma ancora di più la sottovalutazione dell'importanza che, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti degli ex ufficiali del R.O.S. odierni imputati, riveste l'accertamento delle reali finalità che li spinsero ad intraprendere i contatti con Vito CIANCIMINO poi sfociati in una doppia trattativa (avuto riguardo al diverso tenore delle proposte che gli avrebbero rivolto nelle due diverse fasi in cui si articolarono tali contatti) ha indotto il giudice di prime cure a minimizzare il tema dell'indagine mafia/appalti, che era stato invece aspramente dibattuto per tutto il corso del giudizio di primo grado.

La sentenza qui appellata esprime quasi rammarico per l'eccessivo spazio dedicato dall'istruzione dibattimentale, soprattutto su sollecitazione della difesa, ad approfondire un tema che poco o nulla avrebbe a che vedere con l'oggetto specifico di questo processo, se non fosse per *l'esile filo* – così testualmente si scrive in sentenza – costituito dalla *ulteriore prova* dell'esistenza di rapporti privilegiati tra alcuni esponenti politici, e segnatamente Calogero MANNINO, e alti Ufficiali dell'Arma, tra i quali il Generale SUBRANNI<sup>167</sup>.

Ma non era necessario, a parere del primo giudice, scavare tanto su questo particolare capitolo della storia delle indagini che s'inscrivono nel filone mafia e appalti – che oltretutto riguarderebbe vicende risalenti a diversi anni prima dell'epoca in cui si collocano i fatti di causa - per dimostrare, l'Accusa, e confutare, la Difesa, la tesi che esistessero rapporti non commendevoli di sudditanza o compiacenza di alcuni alti

---

<sup>167</sup> Cfr. pag. 1221 della sentenza in atti: «La vicenda del rapporto “mafia e appalti” nasce e si sviluppa ben prima dei fatti riconducibili alla c.d. “trattativa” tra esponenti delle Istituzioni ed i vertici mafiosi e non sembra alla Corte che possa essere in alcun modo collegata e connessa a questa se non per quell'esile filo che sarebbe costituito soltanto dall'ulteriore prova di rapporti tra alcuni esponenti politici ed alcuni appartenenti all'Arma da un lato e tra taluni di questi ultimi ed alcuni mafiosi dall'altro».

ufficiali dell'Arma e ambienti della politica o singoli esponenti politici. La prova conclamata di tali rapporti può infatti desumersi, sempre a parere del primo giudice, da ben altre fonti.

Argomenti entrambi infelici, in realtà.

2.1.- L'indagine "*mafia e appalti*" che era stata curata dai carabinieri del R.O.S. intrecciando varie investigazioni da tempo in corso su eventi delittuosi connessi alla gestione illecita degli appalti in alcune cittadini dell'entroterra palermitana e si era poi allargato all'intero territorio siciliano, aveva trovato un primo bilancio nella corposa informativa depositata presso la Procura della Repubblica di Palermo in data 20 febbraio 1991 (essendo stata consegnata dal suo estensore, il Capitano DE DONNO, a mani del Procuratore Aggiunto Giovanni FALCONE).

Ma quell'indagine avrebbe registrato un salto di qualità proprio sul finire dell'estate del '92, con il deposito in data 5 settembre di una seconda altrettanto corposa informativa che conteneva significativi indizi del possibile coinvolgimento di esponenti politici di rilievo anche nazionale, tra i quali l'on. Salvo LIMA (che però nel frattempo era stato ucciso), il Ministro MANNINO, il Presidente della Regione Siciliana Rino NICOLOSI, portando così alla luce un versante dell'indagine fino ad allora rimasto sottotraccia, e cioè quello delle compromissioni e collusioni di pezzi importanti del mondo politico con il sistema di spartizione degli appalti e relative tangenti, in cogestione con le cosche mafiose.

E se è vero che i fatti monitorati in quelle informative erano piuttosto datati, al pari delle intercettazioni che li documentavano, non è men vero che alcune di quelle intercettazioni lambivano o investivano la posizione di Calogero MANNINO. Donde la polemica e i sospetti sulle ragioni per cui non si fosse approfondito per tempo quel versante dell'indagine.

Inoltre, ad ottobre dello stesso anno, e quindi in coincidenza con lo sviluppo della trattativa intrapresa dagli stessi carabinieri del R.O.S. con Vito CIANCIMINO, veniva depositata un'ulteriore informativa, questa volta alla Procura della Repubblica di

Catania, cui facevano seguito la trasmissione degli atti per competenza alla Procura di Palermo e l'esplosione di nuove polemiche con reciproci scambi di accuse (di insabbiamento o depistaggio) tra alcuni ufficiali del R.O.S. e segnatamente il capitano DE DONNO e alcuni magistrati della Procura di Palermo, già titolari dell'indagine mafia e appalti, nonché tra la stessa Procura e l'omologo ufficio requirente di Catania. Tutte circostanze, quelle appena ricordate, che, secondo le loro difese, spiegherebbero le remore di MORI e DE DONNO a informare la Procura di Palermo della trattativa instaurata con CIANCIMINO, soprattutto dopo che era venuto a mancare all'interno di quell'ufficio giudiziario un sicuro punto di riferimento come Paolo BORSELLINO.

2.1.1.- Quanto all'esistenza di un asse di rapporti privilegiati tra MANNINO e i vertici del R.O.S., è a dir poco azzardato ritenere che da altre fonti potesse desumersi un rapporto di compiacenza o di sudditanza tale da potere giustificare o anche solo rendere plausibile che ne potesse sortire addirittura un disegno concertato di svendere la linea della fermezza dello Stato per salvare la vita a un politico influente, disonorando, gli ufficiali predetti, la divisa che indossavano. A meno di non voler ritenere:

1.- che le delazioni del CORVO 2 avessero un minimo fondamento, invece che essere – come convennero da subito e con pubbliche esternazioni praticamente tutti i vertici degli apparati investigativi dell'epoca, S.C.O. della Polizia di Stato incluso - il frutto di un tentativo di sollevare un polverone utile solo a gettare discredito sulle istituzioni e creare imbarazzo con una non peregrina commistione di elementi di verità e invenzioni calunniose ad una serie nutrita di note personalità del mondo della politica, dell'imprenditoria siciliana e della stessa magistratura;

2.- che sia da elevare a sospetto il fatto stesso che SUBRANNI abbia incontrato MANNINO per parlare con lui, unitamente al CONTRADA, delle accuse lanciate nei suoi confronti dall'autore o dagli autori di quell'esposto anonimo. Al riguardo, può giudicarsi censurabile o disdicevole che SUBRANNI non abbia avuto alcuna remora a incontrarlo, posto che il suo reparto era stato delegato dall'A.G. a svolgere accertamenti preliminari in merito al contenuto dell'esposto (si può sostenere infatti

che evidenti ragioni di opportunità avrebbero dovuto prevalere sul galateo istituzionale, e indurlo a declinare l'invito a parlare riservatamente di certi argomenti). Ma va pure rammentato che il relativo procedimento venne incardinato, prima, a carico di ignoti e poi di noti per il reato di calunnia. Ed è certo che MANNINO non fu l'unico politico siciliano, ma di rilievo nazionale, ad essere stato preso di mira nell'esposto anonimo predetto con accuse tanto infamanti quanto destituite di qualsiasi fondamento; come non fu l'unico politico che, pur essendo potenzialmente inquisito, si sia incontrato a sua volta con Bruno CONTRADA o con altri esponenti di vertice degli apparati investigati o di intelligence dell'epoca<sup>168</sup>. D'altra parte, il Generale TAVORMINA, già nel corso della deposizione resa all'udienza del 19.07.2000 nel processo a carico di Calogero MANNINO per concorso esterno in associazione mafiosa aveva dichiarato in un primo momento di non potere escludere e poi di essere certo di avere parlato direttamente con lo stesso MANNINO del contenuto dell'anonimo "CORVO2", sebbene non avesse titolo a svolgere accertamenti al riguardo perché la D.I.A. non aveva ricevuto alcuna delega d'indagine; circostanze confermate anche nella deposizione resa al dibattimento di primo grado di questo processo.

3.- che la sollecitudine di SUBRANNI nel farsi carico delle preoccupazioni di MANNINO per la propria incolumità avessero un timbro diverso e sottintendesse una disponibilità ben diverse dalla sollecitudine che anche altri soggetti con cariche apicali degli apparati investigativi e di intelligence – e non ci si riferisce solo a Bruno

---

<sup>168</sup> Cfr. pag. 522 della sentenza n. 3920/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Palermo il 22.07.2019, nel processo stralcio a carico di Calogero MANNINO, n. 1047/2017 R.G.C.App.: <<Il fatto che sia il Subranni che il Contrada avessero parlato col Ministro Mannino delle accuse contenute nell'anonimo, così come che il Contrada ne avesse parlato con l'On. Mattarella - parimenti gravemente attinto da quelle pagine - e della necessità che si facesse, quindi, al più presto chiarezza sulla vicenda, in un contesto storico che, si ripete, con l'avvio della stagione stragista, metteva gravemente a rischio la tenuta delle istituzioni democratiche e la vita di politici, giudici, uomini delle istituzioni siciliani più vicini al rischio di attacco della mafia - che, fino ad allora, non si era spinta a colpire fuori della Sicilia - non può che valutarsi, in termini di ragionevolezza (e soprattutto secondo la prospettiva di allora) come una declinazione delle responsabilità istituzionali dei vertici di quelle forze civili e militari preposte alla prevenzione ed alla tutela della sicurezza dei più importanti uomini dello Stato, tra cui, appunto il Ministro Mannino >>.

CONTRADA, ma anche al citato Generale TAVORMINA - ebbero nei confronti di una personalità che era pur sempre un noto protagonista della vita politica siciliana e nazionale, e, all'epoca dei fatti, Ministro in carica;

4.- che, dandosi per dimostrata la sensibilità e, ancora una volta, la sollecitudine del SUBRANNI, ma anche del Generale TAVORMINA, a dare una mano al Ministro affinché si facesse chiarezza nel più breve tempo possibile sulle propalazioni accusatorie del pentito SPATOLA Rosario, ne fosse sortita, con la complicità del povero M.llo GUAZZELLI, una “manipolazione” delle indagini scaturite da quelle rivelazioni e quindi una loro rapida conclusione, mentre ben altro esito avrebbero potuto avere se non vi fosse stato l'intervento inquinante dello stesso GUAZZELLI.

Ma a quest'ultimo riguardo, è appena il caso di ricordare che lo stesso SPATOLA ritrattò le sue accuse con una lettera di scuse indirizzata all'On. MANNINO<sup>169</sup>; e che l'indagine a carico di quest'ultimo si chiuse in effetti in tempi rapidi, con un decreto di archiviazione congruamente motivato, ed emesso dal GIP del Tribunale di Sciacca in data 11 ottobre 1991 su conforme richiesta avanzata dal Procuratore della Repubblica MESSANA<sup>170</sup>, dopo che gli atti erano stati trasmessi per competenza dalla Procura di Marsala; e che nessun riscontro probante alle accuse dello SPATOLA – che indicava il MANNINO come uomo d'onore e organico alle cosche agrigentine, ma poi ammetteva di non poter riferire nulla, né per conoscenza diretta, né per notizie apprese da altri, circa eventuali condotte del MANNINO in favore della consorteria mafiosa - era emerso dalle indagini; e che queste ultime erano state espletate non dai carabinieri del R.O.S. bensì, per alcuni accertamenti specifici, dal N.O. Carabinieri di Agrigento, ma per la gran parte dalla Squadra Mobile di Trapani<sup>171</sup> e poi dal Commissariato P.S. di Sciacca. E ciò in evasione, rispettivamente, ad una corposissima delega d'indagine che era stata conferita, prima di trasmettere gli atti per competenza alla Procura di

---

<sup>169</sup> Cfr. missiva di SPATOLA Rosario, datata 28 aprile 1993, in doc. n. 239 della produzione dell'avv. MILIO.

<sup>170</sup> Cfr., rispettivamente doc. nn. 238 e 237 della produzione dell'avv. MILIO.

<sup>171</sup> Cfr. doc. 227, della produzione dell'avv. MILIO: Nota del 19 settembre 1991, a firma del dirigente della Squadra Mobile di Trapani.

Sciacca, dal Procuratore di Marsala Paolo BORSELLINO<sup>172</sup>, e ad una successiva delega d'indagine dello stesso Procuratore di Sciacca<sup>173</sup>. Anche se quest'ultimo, sia pure solo a conclusione delle indagini predette, aveva altresì richiesto ai carabinieri del R.O.S. ulteriori informazioni sul conto dell'On. Calogero MANNINO *in ordine ad una sua eventuale appartenenza o vicinanza a gruppi di criminalità organizzata*, ricevendone una risposta seccamente negativa<sup>174</sup>.

Vi fu dunque un coinvolgimento informale, dei carabinieri del R.O.S., ed una sollecita e netta presa di posizione in favore del politico inquisito che sembrerebbero comprovare l'esistenza di buoni rapporti all'epoca intercorrenti tra il politico siciliano e il R.O.S. comandato dal Generale SUBRANNI. Questi, peraltro, a dire del Generale TAVORMINA, aveva conosciuto personalmente proprio quell'anno, e quindi pochi mesi prima, il Ministro MANNINO. Ma l'intervento del R.O.S. sarebbe stato comunque del tutto marginale e giunto a indagini praticamente concluse.

Altro è inferirne che vi sia stato un intervento decisivo di inquinamento delle carte in favore del ministro inquisito.

E già nel processo che anni dopo sarà celebrato a carico dello stesso MANNINO per concorso esterno in associazione mafiosa, Riccardo GUAZZELLI, sentito all'udienza

---

<sup>172</sup> Cfr. doc. n. 226 della produzione dell'avv. MILIO: Nota del 10.09.1991, a firma di Paolo BORSELLINO, avente ad oggetto "*Accertamenti conseguenti alle deposizioni di SPATOLA Rosario e FILIPPELLO Giacomina*", e ivi una delega d'indagine articolata in 71 punti, dei quali i punti da 32 a 44 concernevano direttamente o indirettamente il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, Calogero MANNINO e i suoi eventuali rapporti con vari personaggi in odore di mafia (l'avv. MESSINA al soggiorno obbligato a Sciacca, il fratello Salvatore e Giuseppe BONO; il boss di Campobello di Mazara, nonché esponente di rilievo della Democrazia Cristiana, Nenè PASSANANTE (che per inciso era stato prima consigliere comunale, poi assessore e infine Sindaco del Comune di Campobello); gli accordi politico-elettorali con esponenti del suo stesso partito, come l'on. CANINO, su cui si sarebbero riversati i voti di boss mafiosi del calibro di AGATE Mariano, ASARO Mariano e Natala L'Ala).

<sup>173</sup> Cfr. doc. n. 234 della produzione MILIO: Nota del 23 settembre 1991 a firma del Dirigente del Commissariato di P.S. di Sciacca, dott. A. CUFALO.

<sup>174</sup> Cfr. doc. n. 237 della produzione MILIO, già cit., e ivi pag. 6 della richiesta di archiviazione a firma del Procuratore MESSANA: <<*Infine questo Ufficio, per somma cautela, tramite il Nucleo Operativo dei C. di Agrigento chiedeva al Reparto Operativo Speciale dei Carabinieri (R.O.S.) notizie sul conto dell'On. Calogero MANNINO in ordine ad una sua eventuale appartenenza o vicinanza a gruppi di criminalità organizzata. La risposta seccamente negativa degrada a semplici e malevoli insinuazioni ogni indicazione di circostanze di segno contrario*>>.

del 5.02.1998, chiarirà che l'accertamento condotto da suo padre in ordine ad una delle circostanze riferite dallo SPATOLA, e cioè la partecipazione in veste di testimone di nozze al matrimonio PARISI-CARUANA, celebrato nell'autunno del 1978 a Siculiana (territorio che ricadeva nella competenza dell'A.G. di Agrigento) era stato svolto in evasione ad una delega d'indagine che la Procura di Sciacca aveva trasmesso alla p.g. di Agrigento. Sicché l'essersi raccolto le dichiarazioni del PARISI, secondo cui il MANNINO, al quale peraltro era legato da stretti rapporti di vicinanza politica, essendo il PARISI segretario della locale sezione della Democrazia Cristiana, era stato testimone di nozze per sua figlia e non per il CARUANA Gerlando, non aveva costituito un atto che esorbitasse e non trovasse giustificazione nelle sue competenze<sup>175</sup>.

A parziale giustificazione poi della disinvoltura con cui il Generale SUBRANNI si prestava a interloquire direttamente con l'on. MANNINO per questioni che potevano afferire alla sua incolumità personale o alla tutela della sua reputazione politica e personale da propalazioni infamanti, soccorrono le parole pronunciate dal Generale TAVORMINA nella deposizione resa all'udienza del 9.01.2015 del giudizio di primo grado: <<...se l'Onorevole MANNINO mi telefonava dicendomi vorrei parlarle un attimo, io certamente non frapponevo, se non avevo degli impegni, degli ostacoli particolari e mi mettevo in condizione di poterlo incontrare (...) Se era una cosa grave, magari una cosa seria, e avevo occasione, motivo di andarlo a trovare e di...(...)tutte le volte che lui riteneva, non so, di incontrarmi, di vedermi, io certamente non avevo nessun motivo personalmente di andarlo a trovare o di dire che volevo vederlo perché gli facevo perdere soltanto del tempo e non avevo necessità particolari dal punto di vista personale. Se lui mi diceva, mi telefonava, può venire u attimo perché mi farebbe piacere pigliare un caffè' con lei ed incontrarmi, è chiaro che non mi sottraevo a questo obbligo, diciamo, perché tale lo potevo considerare all'epoca....a

---

<sup>175</sup> Cfr. doc. 230 della produzione MILIO: Processo Verbale di spontanee dichiarazioni rese il 19 settembre 1991 da PARISI Domenico, e redatto dal M.M.A. Giuliano GUAZZELLI e dal M.C. Aldo MASTRODOMENICO, presso gli uffici della Sezione Carabinieri di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Agrigento.

*quest'obbligo dico, perché un Ministro mi chiama, a parte che o conoscevo personalmente, certo non trovo scuse per dire che non posso venire insomma, ecco>>*<sup>176</sup>.

Parole che appaiono idonee a descrivere il tipo di rapporti che potevano intercorrere all'epoca tra un alto ufficiale dei carabinieri e un politico influente che era Ministro in carica (o uscente) e che godeva pubblicamente di una reputazione che gli aveva consentito, unitamente alle sue capacità politiche e relazionali, di avere ricoperto per anni e praticamente senza soluzione di continuità prestigiosi incarichi di governo.

## **2.2.- La rilevanza dell'indagine *mafia e appalti* nell'ottica difensiva.**

Ciò premesso, non poteva questa Corte assecondare l'impostazione, né condividere la valutazione del giudice di primo grado, tese entrambe a minimizzare la rilevanza del tema ora in esame. Perché se fosse provato che i carabinieri del R.O.S. avevano indagato a fondo e senza riserve la posizione di Calogero MANNINO e degli altri esponenti politici di rilievo nazionale indiziati di essere coinvolti nel sistema tangenziale e di spartizione degli appalti; se fosse provato che non avevano ommesso di riferire all'A.G. gli elementi che andavano emergendo a carico del MANNINO – o di altri – nello svolgimento dell'indagine mafia e appalti (che non era affatto conclusa nell'estate del '92); se fosse provato che non avevano amputato il compendio di intercettazioni allegato alla prima informativa depositata in Procura delle intercettazioni che contenevano gli elementi più compromettenti o comunque di maggiore interesse investigativo sul conto di MANNINO (o di altri); se dunque fosse provato che avevano indagato sulle ingerenze politico mafiose nel sistema degli appalti - e continuavano a farlo, avuto riguardo all'informativa "SIRAP", depositata il 5 settembre '92 – senza sconti per l'on. MANNINO; se tutto ciò fosse provato, allora

---

<sup>176</sup> Cfr. pagg. 12-13 del verbale di trascrizione udienza cit. Ivi, il teste precisa di essere ben consapevole che l'obbligo di cui parlava non era certo un obbligo giuridico; e tuttavia ribadisce che <<ci conoscevamo, era un Ministro, se mi chiamava evidentemente ci sarà stata qualche ragione, io ritenevo che fosse un fatto di assoluta normalità, non avevo nessun motivo per non...>>.



sarebbe arduo continuare a sostenere, o anche solo ipotizzare, che gli stessi carabinieri del R.O.S. contestualmente si adoperassero, su input e nell'interesse preminente del medesimo uomo politico, per creare le premesse di un negoziato tra lo Stato e i vertici di Cosa Nostra.

Era dunque, ed è, precipuo interesse della Difesa, e degli odierni appellanti approfondire talune vicende da un'angolazione e con esiti che fossero idonei a trarne elementi utili a confutare alla radice l'ipotesi accusatoria. Un'ipotesi, va rammentato, che attribuisce anzitutto all'on. MANNINO il ruolo di istigatore, sia pure indiretto e quindi "morale", del reato per cui si procede, per avere innescato la sciagurata iniziativa intrapresa dagli ufficiali del R.O.S. attraverso i contatti instaurati con Vito CIANCIMINO e finalizzata a tutelarne l'incolumità, anche a costo di concessioni che esaudissero le richieste di Cosa Nostra, in sfregio alla linea della fermezza dello Stato nell'azione di contrasto alla mafia.

E in particolare, era interesse della Difesa dimostrare quanto infondato fosse il sospetto di favoritismi e di avere tenuto una condotta men che corretta nello svolgimento dell'indagine su mafia e appalti; e come tale indagine, anzi, mirasse a portare alla luce il groviglio di interessi politico-affaristico-mafiosi che inquinava il sistema di aggiudicazione degli appalti di opere pubbliche, involgendo autorevoli e influenti uomini politici tra i quali proprio il Ministro MANNINO.

Su quest'ultimo il R.O.S. non avrebbe mai smesso di indagare, su delega della Procura della Repubblica di Palermo, retta dal nuovo Procuratore CASELLI (formalmente insediatosi proprio il 15 gennaio 1993), fino al suo arresto, avvenuto nel febbraio del 1995 (ed eseguito dai carabinieri del R.O.S.).

E proprio tale indagine, la cui importanza si sarebbe confermata negli anni a venire fingendo da apripista a tutto un filone investigativo che avrebbe poi conseguito risultati straordinari nell'azione di contrasto alla corruttela affaristico-mafiosa, sarebbe stata all'origine di contrasti e tensioni con la Procura di Palermo, o almeno con alcuni magistrati di quell'Ufficio, già titolari dell'inchiesta "mafia e appalti", oltre che di

valutazioni divergenti sulla reale consistenza delle risultanze acquisite e sulla possibilità concreta di ulteriori sviluppi di quell'indagine.

In tale prospettiva, era interesse della Difesa rinvangare anche vicende di contorno utili a rappresentare il clima di tensione, diffidenze e sospetti reciproci nei rapporti del R.O.S. con la Procura di Palermo. Un clima tale, secondo la lettura che ne offre la stessa Difesa, da giustificare in qualche misura le remore ad informare la Procura di Palermo, almeno fino a quando non s'insediò il nuovo Procuratore, dell'iniziativa concretizzatasi nella trattativa con Vito CIANCIMINO (con fasi alterne e un brusco cambio di spartito ad un certo momento, ma complessivamente protrattasi per circa sei mesi): tenendo presente, sempre nell'ottica difensiva, che non vi fu mai alcuna reale intenzione di aprire un negoziato con Cosa Nostra, ma solo l'obbiettivo di spingere un personaggio accreditato di un notevole spessore mafioso di collaborare con gli inquirenti.

D'altra parte, come già segnalato, delle due condotte in cui secondo l'accusa si sarebbe sostanziato il concorso di Calogero MANNINO al reato per cui qui si procede il giudice di prime cure ha ritenuto di doversi occupare solo della prima, derubricandola a mero antecedente causale della vicenda che ci occupa.

Ora, si può convenire sulla valutazione secondo cui tale condotta, in sé considerata, non avrebbe alcuna rilevanza penale, poiché non integra gli estremi di un'istigazione sussumibile nello spettro dell'art. 110 c.p. in relazione all'ipotesi di minaccia a corpo politico dello Stato (art. 338 c.p.). Si tratterebbe al più di un'istigazione a istigare, e allora poco importa che l'iniziativa in questione sia stata concertata: essa si dislocherebbe in una fase in cui non è ravvisabile alcun comportamento penalmente rilevante, neppure da parte degli ufficiali del R.O.S., così come non è ancora una condotta penalmente rilevante l'aver contattato Vito CIANCIMINO, essendo quei contatti preliminari suscettibili degli esiti più disparati (ed allora poco importa che li avessero intrapresi di propria iniziativa o in forza di un disegno previamente concertato con l'on. MANNINO o addirittura su incarico di quest'ultimo).

Ma resta il fatto che, anche nella ricostruzione fattuale sposata dal primo giudice, quella condotta costituirebbe pur sempre un antecedente causale necessario, che spiegherebbe e quindi connoterebbe gli sviluppi successivi della vicenda della trattativa Stato-mafia; e, in particolare, essa ipotecherebbe l'illiceità delle successive condotte poste in essere dagli ufficiali del R.O.S., odierni imputati: altro è attivarsi per tutelare un'alta personalità politica dal rischio di attentati, senza con ciò esondare sostanzialmente dalle proprie competenze e dai propri poteri (e soprattutto dai propri doveri); altro è, invece, che un pugno di ufficiali abusi dei propri poteri per imbastire, su input e comunque nell'interesse di un influente uomo politico (anche se in questo caso l'interesse consisteva in ultima analisi nel salvarsi e salvargli la vita) di trame sotterranee mirate a influenzare ed orientare le decisioni dell'Autorità di Governo.

Ma poiché è provato che la trattativa con Vito CIANCIMINO si svolse in effetti attraverso una trama sotterranea di cui vennero edotti, per sommi capi e non senza ambiguità nel prospettare natura e le reali finalità dell'iniziativa, solo i vertici politico-istituzionali, per riceverne la copertura e il sostegno necessari perché andasse a buon fine, non è irrilevante stabilire se gli odierni imputati fossero mossi dalla finalità esclusiva di fermare le stragi, anche a costo di dovere, lo Stato, fare delle concessioni ad un'organizzazione criminale come Cosa Nostra; o se finalità precipua fosse quella di salvare la vita a un potente uomo politico con il quale intercorressero relazioni di scambio (di favori e protezioni): fino a sacrificare a interessi privati la linea della fermezza dello Stato nell'azione di contrasto alla criminalità mafiosa.

Ecco perché è tutt'altro che secondario stabilire se vi fosse o non una propensione a farsi carico degli interessi dell'on. MANNINO, sia che si trattasse di provvedere alla sua incolumità, sia che si trattasse di preservarlo da inchieste che potevano attentare alla sua immagine pubblica e alla reputazione politica, o addirittura portare alla luce profili di responsabilità penale per illeciti commessi nell'aggiudicazione o nella gestione spartitoria degli appalti o nel loro finanziamento, e in altri lucrosi affari.

La stessa sequenza di incontri e triangolazioni tra MANNINO, SUBRANNI e GUAZZELLI, MANNINO, SUBRANNI e CONTRADA, già scrutinata senza trarne

implicazioni rilevanti per l'accusa, potrebbe essere (ri)letta in una luce diversa, se fosse provata una tendenziale compiacenza e sudditanza del Generale SUBRANNI e degli ufficiali al suo comando verso interessi personali e "privati" del MANNINO.

Pertanto, era ed è essenziale per le Difese appellanti dimostrare che non vi furono né compiacenza né sudditanza; e che anzi il R.O.S. comandato dal Generale SUBRANNI, nel quadro delle investigazioni condotte e coordinate in prima persona dal Capitano DE DONNO sugli intrecci tra mafia e appalti, indagò senza riserve e senza favoritismi anche su fatti che involgevano la persona dell'on. MANNINO; e non nascose all'A.G. nulla di quanto emerso e nulla di quanto andava emergendo sul suo conto nel corso delle indagini.

Già sotto questo primo aspetto era doveroso da parte di questa Corte non precludere alle difese più interessate la possibilità di coltivare una serie di approfondimenti istruttori che, senza appesantire più di tanto l'iter del giudizio d'appello (consistendo quasi esclusivamente in richieste di acquisizioni documentali), miravano ad evidenziare la fragilità delle basi dell'accusa nei riguardi in particolare, degli ufficiali del R.O.S. odierni appellanti.

### **2.2.1.- L'indagine mafia e appalti e la (presunta) accelerazione della strage BORSELLINO.**

Sotto altro aspetto, poi, si coglie un'ulteriore ragione per riconoscere la rilevanza del tema relativo all'indagine mafia e appalti.

E', invero, tutt'altro che sottile il filo che lo lega all'oggetto specifico del presente giudizio, ove si abbia riguardo alla possibile incidenza – che la sentenza appellata afferma perentoriamente esservi stata – dell'interesse nutrito dal dott. BORSELLINO per quell'indagine, e della sua determinazione a riprenderla ed approfondirla, sulla (presunta) brusca accelerazione che sarebbe stata impressa all'attuazione del progetto già pendente di ucciderlo.

In realtà, nella costruzione del percorso logico-probatorio che ha condotto il giudice di primo grado ad affermare la penale responsabilità di SUBRANNI, MORI e DE

DONNO quali concorrenti nel reato di minaccia a un Corpo politico dello Stato, un momento importante è dato dall'assunto, che si assume provato con certezza, secondo cui fu proprio l'aver avuto sentore che uomini dello Stato si erano fatti sotto per sollecitare l'apertura di un dialogo a indurre Salvatore RIINA a imprimere quella brusca accelerazione, così sconvolgendo o modificando la sua scaletta degli attentati in programma (come quello in danno del Ministro MANNINO).

E nella valutazione del primo giudice questa circostanza offrirebbe un primo e tutt'altro che secondario riscontro logico-fattuale all'ipotesi che RIINA, non soltanto fu informato di quella sollecitazione al dialogo, ma vi intrvide l'opportunità di sfruttare l'improvvida iniziativa dei carabinieri per trarne il massimo vantaggio, nel senso di poter trattare da una posizione di forza.

A tal fine sarebbe servito dare alla controparte una nuova terrificante dimostrazione della potenza di Cosa Nostra, che, implementandone in modo cruento il potere "contrattuale", inducesse lo Stato ad accettare condizioni altrimenti difficilmente proponibili e ad accogliere richieste altrimenti irricevibili.

RIINA, quindi, avrebbe fatto precedere dalla nuova strage la formulazione di specifiche richieste, o le avrebbe formulate subito dopo la strage, affinché la controparte istituzionale comprendesse, senza possibilità di equivoco, che non esistevano margini per una possibile trattativa, cioè per un vero negoziato.

In altri termini, una volta constatato che dopo e proprio a seguito della strage di Capaci lo Stato manifestava segni di cedimento e di debolezza sollecitando l'avvio di un negoziato per fare desistere Cosa Nostra da ulteriori spargimenti di sangue, un nuovo eccidio – e tale fu la strage di via D'Amelio per il modo in cui fu concepita oltre che attuata - sarebbe quindi servito a RIINA a metterlo nelle condizioni di poter trattare da una posizione di forza, anzi di impostare la trattativa con lo Stato nell'unico modo a lui congeniale che non contemplava un estenuante negoziato ma solo l'accettazione delle condizioni da lui imposte.

E in questo senso talune affermazioni di RIINA, nelle conversazioni con il codetenuo LORUSSO, captate a loro insaputa al carcere di Opera, e segnatamente quando dice di

sé di non avere mai trattato con nessuno (“...picchè chi vuonnu spirimintari ca stu Mancini trattava, trattò cu mia... accusò vulissiru..., iddi vulissiru chi... ma se (inc.) ‘na trattatu cu nuddu non l’ha trattatu mai... questo?... .. sì, sì, ma un c’è statu, non ce n’è...”<sup>177</sup>), deporrebbero non nel senso di negare che una trattativa vi sia stata, ma solo che egli abbia mai “negoziato” con qualcuno, consistendo l’unica trattativa per lui concepibile appunto nell’imporre le proprie condizioni in cambio della rinuncia a soddisfare le proprie pretese con la violenza. E infatti quando dice che “*RIINA non trattava, ma furono gli altri che trattarono con lui*” (cfr. conversazione intercettata il 10 ottobre 2013: (“...*RIINA fu trattatu.....no chi RIINA trattava.....fu RIINA trattatu....vui atri trattaivu a RIINA...*”), esprime il medesimo concetto, volendo significare che erano stati altri a pendere l’iniziativa di trattare: con ciò implicitamente confermando, come rileva il giudice di prime cure, che una trattativa c’era stata, ma per iniziativa di altri che lo avevano invitato a far conoscere le sue richieste<sup>178</sup>.

Sarebbe allora indirettamente provato, attraverso la logica concatenazione dei fatti accertati, anche ciò che i diretti protagonisti di quella trattativa (a parte lo stesso RIINA) hanno, con accenti diversi, sempre negato o mai ammesso: e cioè che RIINA fece avere, attraverso il canale aperto dai carabinieri con CIANCIMINO e CINA’ un “pacchetto” di specifiche richieste, il c.d. “papello” da intendersi come condizioni (non negoziabili) per la cessazione di omicidi e stragi.

Invece, come s’è visto, CINA’, ammette di essere stato informato da Vito CIANCIMINO dei contatti intrapresi con i carabinieri del R.O.S., senza che, peraltro, gli specificasse cosa volessero (*Ricordo bene che mi disse testualmente che preferiva*

---

<sup>177</sup> Cfr. conversazione di RIINA del 12 agosto 2013 a passeggio con LO RUSSO.

<sup>178</sup> E nello stesso senso depongono le parole che, secondo quanto dichiarato dal teste BONAFEDE, Salvatore RIINA avrebbe pronunciato il 31 maggio 2013, in una pausa d’udienza del giudizio di primo grado: “*io non cercavo nessuno, erano loro che cercavano a me*”. E il teste BONAFEDE, che su tale esternazione del RIINA fece immediata relazione di servizio, ricorda perfettamente che il detenuto si riferiva all’oggetto del processo e fece esplicito cenno al fatto di essere stato cercato per trattare: «*Allora, io ricordo perfettamente che Salvatore Riina mi ha detto a me: io non cercavo nessuno, erano loro che cercavano me per trattare.... .. Sì, sì, per trattare, sì, l’ha detto... .. l’ha pronunciata là davanti a me, eravamo tre persone circa, io l’ho sentita e mi è sembrato giusto andarla...*». (cfr. Michele BONAFEDE, udienza 30.06.2016).

*morire piuttosto che tornare in carcere. Mi disse anche voleva ottenere il passaporto. A questo punto, aggiunse che mi doveva dire una cosa importante ovverosia che si erano rivolti a lui i Carabinieri facendomi il nome del Colonnello Mori e del Capitano De Donno, ma non mi disse né le ragioni né cosa volessero); ammette di avere altresì ricevuto dallo stesso CIANCIMINO la richiesta di metterlo in contatto con RIINA (aggiunse ancora che voleva mettersi subito in contatto con la controparte); nega però di averne informato il capo di Cosa Nostra, e afferma di avere detto subito a CIANCIMINO che questi aveva maggiori possibilità di lui di contattare le persone cui si riferiva (gli risposi comunque che era impossibile che io potessi aiutarlo, spiegandogli che non avevo modo di contattare nessuno, atteso che potevo incontrare le persone cui lui si riferiva solo su loro richiesta e solo dopo laboriosa accortezza. Gli accennai anche che era impossibile contattarli attraverso comunicazioni scritte, considerato che sarebbe trascorso almeno un mese. Aggiunsi che lui aveva sicuramente più possibilità di me per poterli contattare) suggerendogli tuttavia, giusto per chiudere il discorso, di farsi aiutare dai carabinieri ad aggiustare i suoi processi (nell'occasione, constatando il suo stato di prostrazione e depressione per i motivi che ho già detto, ne approfittai per suggerirgli, per chiudere il discorso, ritenendo improbabile che, se davvero il contatto vi fosse stato, di chiedere ai Carabinieri di aiutarlo nei suoi processi).*

Vito CIANCIMINO a sua volta, sia nelle sue dichiarazioni all'A.G. che nei suoi scritti ha riferito di avere ricevuto dai vertici mafiosi, attraverso l'ambasciatore, alias Antonino CINA', una piena delega a trattare con i carabinieri. Ma sostiene che la trattativa si chiuse, almeno in quella prima fase, non appena alla sua richiesta di sapere cosa offrirono (in cambio), gli stessi carabinieri avanzarono una proposta irricevibile (ovvero la consegna dei latitanti). Come si vedrà nel prosieguo, CIANCIMINO non dice, ma neppure esclude, di avere ricevuto da RIINA richieste o almeno indicazioni specifiche su cosa chiedere alla controparte in cambio della cessazione delle stragi, glissando su punto.

Quanto a MORI e DE DONNO, entrambi negano fermamente di avere mai avuto in visione un papello di richieste provenienti d RIINA o altro esponente di vertice dell'organizzazione mafiosa, o che CIANCIMINO abbia fatto loro il minimo cenno a specifiche richieste avanzate dai vertici mafiosi, confermando che quel simulacro di trattativa – giacché a loro dire non avevano mai avuto alcuna reale intenzione di negoziare – si sarebbe infranta non appena i carabinieri, invitati dal CIANCIMINO a dire cosa fossero disposti ad offrire (per conto di chi li mandava), e non sapendo cosa dire, buttarono lì una proposta che loro per primi ritenevano ovviamente irricevibile per Cosa Nostra.

Ebbene, è stato sforzo comune alle difese di MORI, SUBRANNI e DE DONNO quello di provare che, se vi fu accelerazione nell'iter attuativo della strage di via D'Amelio – presupposto che non è affatto scontato – la causa di tale accelerazione non ha nulla a che vedere con la presunta trattativa, ma deve piuttosto ricercarsi nel rinnovato interesse del dott. BORSELLINO per l'indagine mafia e appalti; e nel timore dei vertici mafiosi – e degli influenti potentati con cui Cosa Nostra aveva allacciato lucrose relazioni d'affari strutturate in un vero e proprio sistema di spartizione degli appalti – per i suoi potenziali sviluppi.

Nella diversa prospettazione difensiva, coltivata anche nel presente giudizio d'appello, verrebbe quindi meno, o ne sarebbe esizialmente corrosivo, uno dei pilastri della piattaforma probatoria che supporta l'impugnata pronuncia di condanna, atteso che, nella ricostruzione sposata dalla Corte d'Assise di primo grado, la condotta costitutiva del reato per cui si procede prese corpo con la formulazione di specifiche richieste avanzate da RIINA come condizione per la cessazione delle stragi, in tale correlazione sostanziandosi l'esternazione della minaccia a corpo politico dello Stato

\*\*\*

I due profili di rilevanza dell'indagine su mafia e appalti per il presente giudizio.



### **2.3.- La tesi della “doppia informativa” su mafia e appalti.**

La tesi dell'esistenza di una seconda versione del rapporto mafia/appalti, molto più completa e approfondita soprattutto nella parte concernente gli approfondimenti o quanto meno i materiali raccolti (id est, trascrizioni di intercettazioni telefoniche) sul versante delle collusioni politico-affaristiche-mafiose e del coinvolgimento nelle indagini, se non in specifici fatti illeciti inerenti alla gestione degli appalti pubblici, era caldeggiata dalla Pubblica Accusa, per la rilevanza che si riteneva di potervi annettere, sotto un duplice profilo.

Anzitutto, ne uscirebbe comprovato il legame di solidarietà tra alti ufficiali del R.O.S. e alcuni esponenti politici tra i quali, in particolare l'on. Calogero MANNINO il cui coinvolgimento nelle vicende oggetto d'indagine sarebbe stato deliberatamente occultato, escludendo dalla copia del rapporto consegnato ai magistrati della Procura di Palermo titolari del procedimento mafia/appalti gli atti e segnatamente le intercettazioni in cui si parlava di noti esponenti politici siciliani e nazionali, tra i quali appunto il predetto MANNINO: con la conseguenza che potrebbe inferirsene un ulteriore, ancorché indiretto riscontro all'ipotesi accusatoria che prefigura la trattativa intrapresa con CIANCIMINO come frutto di un disegno mirato non già a favorire la cattura dei boss latitanti e neppure a porre fine alle stragi, bensì più prosaicamente a salvare la vita al MANNINO, ovvero a sventare la minaccia – fondata e incombente – di essere l'ex ministro dell'ultimo Governo ANDREOTTI la prossima vittima, dopo LIMA, propiziando uno scambio tra la concessione di favori e vantaggi a Cosa Nostra e la revoca della sentenza di condanna a morte già emessa dal “tribunale” mafioso.

Ma sotto questo aspetto, ha buon gioco la Difesa a replicare che, anche volendo dare credito ad una tesi che in realtà si è rivelata infondata o comunque non supportata da idonei elementi di prova (con il sugello, adesso del giudicato assolutorio nei riguardi dell'illustre coimputato), l'on. MANNINO non era l'unico esponente politico di cui sarebbe stato ommesso il nome o nascosto il possibile coinvolgimento nell'indagine mafia/appalti. E di contro, la sentenza qui appellata – che sulla questione della doppia refertazione sembra piuttosto sospendere il giudizio, reputandola influente ai fini

della decisione - replica che quei legami sono *aliunde* provati, come è provato che l'on. MANNINO fu realmente fatto segno ad un progetto di attentato che all'epoca dei fatti era già in fase avanzata di esecuzione; così come sarebbe provato che, attinto da minacce specifiche e concrete – ancorché dissimulate da amichevoli consigli - e venuto a conoscenza dell'esistenza di un progetto di attentato ai suoi danni, lo stesso MANNINO aveva mobilitato le conoscenze ed entrate di cui disponeva all'interno degli apparati di polizia, non solo per verificare la fondatezza delle minacce e la gravità del pericolo cui si sentiva – ed era – esposto, ma per trovare una via d'uscita al problema della sua sicurezza personale, al di fuori di canali ufficiali e istituzionali: fino ad esplorare anche la possibilità di aprire un negoziato con i vertici mafiosi che avevano decretato la sua morte.

Nella ricostruzione sposata dalla sentenza di primo grado, piuttosto nebulosa sul punto, si conferma che fu MANNINO a innescare l'iniziativa intrapresa dagli ufficiali del ROS e si propende per l'ipotesi che ne sia stato altresì l'ispiratore; ma non si esclude la possibilità che egli si sia limitato a prospettare, al generale SUBRANNI come al generale TAVORMINA, i termini del problema che lo assillava e a rivolgere una *sollecitazione* (non meglio definita) anche solo *implicita*, premendo per una soluzione che sarebbe stata poi ideata o sviluppata da SUBRANNI e da questi concertata con gli ufficiali del ROS alle sue immediate dipendenze, che a loro volta vi diedero concreta attuazione.

2.3.1.- In realtà non sarebbe poi così ininfluyente la prova che gli ufficiali del ROS odierni imputati si fossero a suo tempo adoperati per preservare l'on. MANNINO dal rischio di un coinvolgimento nelle indagini mirate ad approfondire il nodo degli intrecci collusivi tra mondo della politica e delle istituzioni, ambienti imprenditoriali e criminalità mafiosa, con specifico riguardo alla creazione di un inedito network criminale tra grossi gruppi imprenditoriali e organizzazioni mafiose. Se ciò fosse provato, ne uscirebbe infatti corroborata, sia pure indirettamente, l'ipotesi che gli stessi ufficiali dell'Arma, già adusi a condotte contrarie ai propri doveri d'ufficio, o di aperto

favoreggiamento, possano avere concepito e concertato un'iniziativa non meno contraria a quei doveri per venire incontro a pressanti esigenze di un influente esponente politico della cui sorte già in un recente passato si erano fatti carico e con cui intrattenevano, in ipotesi, relazioni di mutuo interesse.

Ma questa Corte non si nasconde che l'assunto di una doppia informativa nella prospettazione accusatoria potrebbe anche avere ben altra rilevanza.

La (presunta) seconda copia, cioè quella integrata con gli atti da cui si desumerebbe il coinvolgimento nella illecita gestione degli appalti da parte di noti esponenti politici, e arricchita dagli ulteriori elementi scaturiti dalle propalazioni del sedicente collaborante LI PERA (geometra e già capo area per la Sicilia di una delle più grosse imprese, di rilievo nazionale, investite dall'investigazione del R.O.S.) e dalle indagini che ne erano seguite, devierebbe, rispetto all'impostazione iniziale, nel ricostruire il ruolo ascrivibile all'organizzazione mafiosa. Un ruolo che, alla luce delle propalazioni del LI PERA, tornava ad essere ancillare o secondaria sullo sfondo di una vicenda di corruzione politico-amministrativa non dissimile da quella che su scala nazionale era stata portata alla ribalta dall'indagine Mani Pulite del pool di magistrati della Procura di Milano, e dalle analoghe indagini svolte da tanti altri uffici requirenti.

E questo dichiarato ridimensionamento del ruolo di Cosa Nostra, e conseguente affievolimento dell'attenzione sul coinvolgimento dei capi dell'organizzazione criminale, sarebbe stato funzionale al disegno in quel momento in corso di esecuzione della "trattativa" intrapresa con gli stessi vertici mafiosi attraverso l'intermediazione di Vito CIANCIMINO.

Insomma, si spegnevano i riflettori, o si abbassava la luce sul coinvolgimento dei capi di Cosa Nostra nella creazione e nella gestione unitaria e verticistica di un sistema di spartizione degli appalti, per favorire la trattativa in corso o per creare un clima favorevole al suo svolgimento.

In tale prospettiva, non rilevarebbe tanto stabilire se all'epoca della consegna della prima informativa sull'indagine mafia/appalti (20 febbraio '91) ne esistesse già una seconda versione, più completa e con i nomi dei maggiori esponenti politici coinvolti

(il presidente della Regione siciliana, Rino NICOLOSI, l'on. LIMA e l'on. MANNINO, ma anche l'on. Carlo VIZZINI) e per quale ragione si omise di segnalare già nel primo rapporto quei nominativi che invece figureranno poi nel corpo o negli allegati delle informative depositate successivamente (quella del 5 settembre; l'informativa "Caronte" depositata alla procura di Catania il 1° ottobre 1992; e ancora, l'informativa trasmessa alla Procura di Palermo nel novembre 1992).

Piuttosto la vicenda assumerebbe una certa rilevanza, nella prospettiva accusatoria, perché disvelerebbe un tentativo surrettiziamente perpetrato dai carabinieri del ROS di valorizzare le propalazioni del LI PERA – sollecitato a rendere dinanzi all'A.G. di Catania dichiarazioni sulle stesse vicende già oggetto del procedimento principale nr. 2789/90 R.G.N.R. a carico di SIINO Angelo e altri e dei procedimenti ad esso connessi come: il proc. N. 2811/89 a carico di PINELLO Giuseppe, scaturito dalle rivelazioni in ordine ai metodi di manipolazione degli appalti pubblici dell'ex sindaco di Baucina, GIACCONE Giuseppe, a sua volta imputato del reato di cui all'art. 416 bis C.P.; il proc. N. 1981/89 a carico di MODESTO Giuseppe e altri, imputati del reato di cui all'art. 416 bis c.p., sempre in ordine ai metodi di illecita manipolazione degli appalti pubblici da parte di esponenti mafiosi tra i quali proprio il SIINO<sup>179</sup>; e il proc. N. 1155/90 N.C. originato dalle dichiarazioni rese alla Commissione Antimafia da vari sindaci di Comuni delle Madonie sul fenomeno del racket delle progettazioni nel settore degli appalti– e di svolgere ulteriori indagini sui medesimi temi, all'insaputa della Procura di Palermo e dei magistrati titolari dell'inchiesta cui gli stessi carabinieri avevano lavorato, condensandone le prime risultanze nel rapporto mafia/appalti depositato il 20 febbraio 1991.

2.3.2.- L'ipotesi di un potenziale sviamento delle indagini nel 1992, messo in atto (con l'informativa "SIRAP" e l'informativa "Caronte") dopo le stragi di Capaci e via

---

<sup>179</sup> procedimento scaturito dalle rivelazioni del teste PINO Aurelio Napoleone, "*imprenditore costretto a condurre una vita clandestina all'estero per sottrarsi alle rappresaglie di personaggi mafiosi da lui denunciati*", come si legge a pag. 14 della "Relazione sulle modalità di svolgimento delle indagini mafia e appalti negli anni 1989 e seguenti".

D'Amelio, e per accreditare la tesi di un sistema di manipolazione delle gare e di spartizione degli appalti pubblici gestito mediante un triangolo costituito solo da politici e amministratori corrotti e da imprenditori, senza alcuna significativa presenza della mafia (in palese contrasto con l'assunto investigativo sostenuto dallo stesso R.O.S. nell'originaria informativa depositata il 20 febbraio 1991), era stata formulata dalla Procura della Repubblica di Palermo nella citata relazione del 5 giugno 1998 a firma dei due Aggiunti (LO FORTE e CROCE) e dei sostituti titolari di inchieste del filone mafia-appalti, indirizzata al Procuratore Capo CASELLI e da questi consegnata al C.S.M. nel corso di un'audizione tenutasi a Palermo il 3 febbraio 1999.

Ivi si richiamavano le considerazioni svolte già nella “*Relazione sui procedimenti instaurati a Palermo su mafia e appalti*”, depositata presso il C.S.M. in data 7 dicembre 1992, secondo cui tra le anomalie che avrebbero contrassegnato lo svolgimento dell'indagine mafia e appalti istruita dalla Procura di Palermo spiccherebbe il tentativo di sviarne gli sviluppi per accreditare la falsa tesi di un sistema di manipolazione degli appalti operante anche in Sicilia senza alcuna significativa presenza di Cosa Nostra<sup>180</sup>. E in tal senso avrebbero militato le indagini curate dal Cap. DE DONNO lungo la linea suggerita dalle dichiarazioni rese dal geometra LI PERA all'A.G. catanese, con l'effetto (potenziale) di determinare, a beneficio degli imputati sotto processo in quel momento a Palermo (in data 9 marzo 1992 era stata avanzata richiesta di rinvio a

---

<sup>180</sup> Cfr. Relazione al CSM del 7 dicembre 1992, pagg. 41-42: <<Ma quel che è più grave, la ricostruzione della complessa vicenda SIRAP operata dal P.M: di Catania dott. LIMA, sulla base delle dichiarazioni a lui rese da LI PERA Giuseppe, appare, nella sua parzialità, fuorviante rispetto alle acquisizioni probatorie della Procura di Palermo, e sicuramente si presterà a strumentalizzazioni da parte degli imputati tratti a giudizio per il reato di cui all'art. 416 bis c.p..

Le citate dichiarazioni, invero, delineano un sistema di controllo degli appalti esercitato da un “triangolo”, costituito esclusivamente da uomini politici, imprenditori e funzionari pubblici. La ricostruzione del LI PERA confligge quindi come si è spiegato, con le risultanze già acquisite da questa Procura della Repubblica e dai Carabinieri del R.O.S., secondo le quali – in Sicilia e precipuamente nella provincia di Palermo – il sistema degli appalti è sottoposto al controllo di Cosa Nostra, che si avvale a tal fine dei metodi di intimidazione propri di tale associazione (compresi omicidi di imprenditori che non intendono assoggettarsi alle regole imposte dalla organizzazione mafiosa). Ad esempio, secondo le dichiarazioni rese dal LI PERA al P.M: di Catania, il SIINO non sarebbe che un piccolo imprenditore con un certo peso” all'interno di un “comitato di affari” costituito esclusivamente da imprenditori, uomini politici e pubblici dipendenti...>>.

giudizio per SIINO Angelo, FARINELLA Cataldo, FALLETTA Alfredo, LI PERA Giuseppe, BUSCEMI Vito e CASCIO Rosario, e al 19 ottobre era stata fissata la data di inizio del processo) la sostanziale fuoriuscita di Cosa Nostra dall'orizzonte processuale delle vicende di illecita spartizione degli appalti, attribuendosi all'organizzazione mafiosa un ruolo del tutto marginale o episodico; e, come effetto immediato più tangibile, la derubricazione dell'accusa, per tutti gli imputati, da associazione mafiosa, ex art. 416 bis ad associazione a delinquere comune, ex art. 416 c.p.p.. con la conseguente prevedibile scarcerazione di tutti gli imputati<sup>181</sup>.

Le citate relazioni sulle modalità di svolgimento delle indagini mafia-appalti (e cioè quella del 7 dicembre 1992 e la relazione del 5 giugno 1998), per la parte concernente il triennio 1989/1992 lasciavano però aperto l'interrogativo circa le reali finalità dell'ipotizzato *sviamento* delle indagini, limitandosi a segnalare le negative ripercussioni di natura processuale che esso avrebbe avuto nel processo che stava per iniziare a carico di SIINO Angelo e gli altri coimputati del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso (finalizzata al controllo e alla gestione illecita di appalti pubblici in Sicilia)<sup>182</sup>.

Nella ri-lettura della medesima vicenda operata dalla Pubblica Accusa nel presente processo, il disegno consistito nell'aver ridimensionato il ruolo di Cosa Nostra, asseverando una rappresentazione del sistema di spartizione degli appalti in Sicilia non dissimile da quello disvelato su scala nazionale dall'inchiesta Mani Pulite, avrebbe mirato ad oscurare le effettive responsabilità dei vertici mafiosi per favorire l'apertura di un dialogo finalizzato a far cessare le stragi. Una sorta di depistaggio, insomma, a beneficio del buon esito di quella trattativa occulta.

Dal raffronto dei verbali delle dichiarazioni del geometra Giuseppe LI PERA (già rappresentante per la Sicilia della RIZZANI-DE ECCHER, impresa di rilievo

---

<sup>181</sup> Cfr. ancora *Relazione sulle modalità di svolgimento delle indagini mafia appalti negli anni 1989 e seguenti*, pag. 43.

<sup>182</sup> Agli effetti già richiamati nel testo si aggiungeva l'ulteriore conseguenza di stravolgere la strategia processuale della Procura, perché diversi dei testi, indicati come tali nella lista della Pubblica Accusa, avevano acquisito lo status di indagati nel procedimento aperto dall'A.G. di Catania poi trasmesso per competenza a Palermo.

nazionale, tratto in arresto in esecuzione dell'o.c.c. emessa il 9 luglio 1991 dal GIP di Palermo nel procedimento a carico di SIINO Angelo e altri) nel corso della sua sedicente collaborazione con varie autorità giudiziarie (compresa la Procura di Milano, come attesta il verbale d'interrogatorio reso dal LI PERA al P.M. Antonio DI PIETRO il 12 novembre 1992) emerge sicuramente il tentativo dello stesso LI PERA di introdurre surrettiziamente, per proprie convenienze difensive, nel procedimento a suo carico per il reato di associazione mafiosa, imputazione per la quale era alle viste la conclusione della fase delle indagini preliminari e poi l'inizio del processo, una rappresentazione del sistema di aggiudicazione degli appalti che, oltre a minimizzare il suo ruolo personale (descrivendosi come una rotella vittima di un ingranaggio molto più grande di lui), oscurasse il ruolo della componente mafiosa, a beneficio, sia pure indirettamente, della sua posizione processuale, essendo il LI PERA imputato appunto del reato di associazione mafiosa in relazione alla sua partecipazione a quel sistema. Se, infatti, al P.M. di Catania dott. LIMA<sup>183</sup> il dichiarante si sforzava di accreditare quella rappresentazione in relazione alle vicende per cui era indagato presso l'A.G. di Palermo, interrogato, invece, dalla Procura di Milano non aveva alcuna remora ad attribuire all'organizzazione mafiosa un ruolo specifico nel sistema di illecita spartizione degli appalti in Sicilia, e tale da farne una componente essenziale di quel sistema.

Quanto all'impostazione complessiva dell'informativa depositata il 5 settembre 1992, non va dimenticato che essa fu redatta in evasione alla delega d'indagine del 26 luglio 1991, e rispecchiava – e rispettava - una precisa direttiva formulata in quella complessa e articolata delega, con la quale venivano disposte dalla Procura di Palermo

---

<sup>183</sup> Sono stati acquisiti nel presente giudizio d'appello, su sollecitazione della Difesa, i verbali delle dichiarazioni rese da LI PERA Giuseppe al P.M. di Catania Felice LIMA il 13 e il 15 giugno 1992. Ma dalla Relazione su Mafia e Appalti più volte citata nel testo si evince che il LI PERA fu escusso altresì in data 20 luglio 1992 dal Cap. DE DONNO su delega dello stesso P.M. LIMA; e poi ancora dal dr. LIMA in data 27 agosto 1992, ed ancora il 14 Ottobre. E solo in quest'ultima occasione (ovvero, pochi giorni prima della data d'inizio del dibattimento a suo carico a Palermo, fissata per il 19 ottobre), il LI PERA fu sentito in presenza di un difensore (d'ufficio) e nella veste di indagato.

approfondite e ampie indagini sulla SIRAP S.P.A. (società partecipata dalla regione attraverso l'ESPI, con sede a Palermo e incaricata della progettazione e realizzazione di 20 aree attrezzate per attività produttive, per un importo complessivo di mille miliardi di vecchie lire).

Ed invero, come si legge nella citata relazione sulle indagini mafia-appalti, da varie acquisizioni processuali (intercettazioni telefoniche, dichiarazioni testimoniali e interrogatori degli indagati del procedimento a carico di SIINO ed altri) <<risultava che il centro di interessi dell'organizzazione mafiosa era costituito dalle gare d'appalto bandite per un importo complessivo di mille miliardi dalla predetta S.p.A., società a capitale pubblico incaricata dalla Regione Siciliana di curare l'espletamento di gare finalizzate alla realizzazione di venti insediamenti industriali-artigianali in vari comuni della Sicilia>>.

Da qui il conferimento ai carabinieri del R.O.S. di una complessa e articolata delega di indagine per accertare, tra l'altro, *la natura dei finanziamenti ottenuti dalla SIRAP e le scelte relative alla loro utilizzazione ed i criteri di individuazione logistica delle aree da attrezzare*; e per escutere gli amministratori della SIRAP, *anche con riferimento a quanto emerso dagli interrogatori degli indagati*, nonché tutti i pubblici amministratori degli Enti locali ove erano state o si sarebbero realizzare tutte le opere menzionate nell'informativa, *con specifico riferimento alle modalità di finanziamento delle stesse ed ai loro eventuali rapporti con gli indagati*; e le decine di altre persone già indicate come informate sui fatti; oltre a completare l'acquisizione dei documenti relativi alle gare d'appalto menzionate nell'informativa e *dare esecuzione a decreti di perquisizione negli uffici della SIRAP e in altri uffici pubblici e abitazioni private* e svolgere tutte le indagini conseguenziali riferendo con ulteriore informativa<sup>184</sup>.

In sostanza, oltre a neutralizzare gli esponenti più pericolosi dell'organizzazione mafiosa, o che tali apparivano sulla base delle risultanze fino a quel momento acquisite e nei confronti dei quali erano stati acquisiti idonei elementi di colpevolezza - obiettivo che era stato già conseguito con l'emissione (il 9 luglio 1991) di ordinanze di o.c.c. nei riguardi di SIINO Angelo, FARINELLA Cataldo, FALLETTA Alfredo e

---

<sup>184</sup> Cfr. pag. 16 Relazione cit. nel testo.



LI PERA Giuseppe, capaci di reggere tutte al vaglio del Tribunale del Riesame e confermate in cassazione – la strategia della Procura palermitana mirava ad acquisire ulteriori elementi in ordine ad altri soggetti già indagati in quanto individuati nell’informativa dei carabinieri, senza che però si fossero raggiunti prove sufficienti a supportare la richiesta di provvedimenti cautelari<sup>185</sup>.

Ma soprattutto, con la delega di indagine sulla SIRAP e alcune amministrazioni locali, si puntava a individuare i referenti politico-amministrativi dell’organizzazione mafiosa, nella convinzione che *il sistema di controllo mafioso si integrava in alcuni casi con fenomeni di corruzione politico-amministrativa*<sup>186</sup>.

2.3.3.- L’informativa depositata il 5 settembre 1992, al pari del resto dell’informativa CARONTE, che a dire dello stesso dott. LIMA si fondava quasi esclusivamente su copie atti contenuti nel fascicolo del procedimento istruito dall’A.G. palermitana, compendia quindi le risultanze dell’indagine SIRAP: ossia la separata – ancorché connessa a quella oggetto del procedimento originario - indagine mirata ad approfondire, in evasione alla specifica delega impartita dalla stessa Procura palermitana il 26 luglio 1991, il versante della corruttela politico-amministrativa che si intrecciava, con proprie peculiarità, al fenomeno dell’ingerenza mafiosa; e a ricostruire i meccanismi di manipolazione delle gare di appalto e la formazione di accordi di cartello e cordate tra imprenditori e amministratori o politici compiacenti.

---

<sup>185</sup> Anche questo secondo obiettivo sarebbe stato parzialmente raggiunto alcuni mesi dopo con la richiesta di o.c.c. avanzata in data 8 gennaio 1992 nei riguardi degli imprenditori CASCIO Rosario e BUSCEMI Vito, accolta dal GIP con ordinanze del 17 febbraio 1992, anche questa confermata dal Tribunale della Libertà prima e dalla Cassazione poi.

<sup>186</sup> Cfr. pag. 17 della citata Relazione sulle modalità di svolgimento delle indagini su mafia e appalti. Ivi si riportano le considerazioni a supporto della prima richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare depositata il 25 giugno 1991 (e accolta con ordinanza del 9 luglio 1991): <<Nelle indicate metodologie, che ricorrono...nel sistema di controllo mafioso, possono talvolta (ma non necessariamente) integrarsi fenomeni di corruzione.

Tali fenomeni (di cui però le fonti di prova hanno finora riferito in termini generici senza fornire elementi relativi a casi e soggetti specifici), si manifestano mediante la erogazione di “tangenti”, il cui importo complessivo può raggiungere anche il 20% del valore dell’appalto, e che sono destinate ad essere distribuite fra gli amministratori corrotti degli enti in vario modo coinvolti nell’iter del finanziamento dell’appalto>>.

Peraltro tale direttrice di indagine traeva origine dall'Annotazione a firma del Cap. DE DONNO del N.O. dei Carabinieri del Gruppo Palermo I, n. 2608/7 del 2 luglio 1990, redatta nell'ambito delle indagini di polizia giudiziaria esperite in merito a *un'associazione a delinquere di tipo mafioso tendente al controllo e/o gestione di attività economiche, concessioni appalti e servizi pubblici (art. 416 bis C.P) nel territorio della regione Sicilia*, come recita l'oggetto della medesima Annotazione. In pratica, si trattava di una delle prime informative dell'indagine mafia e appalti, che infatti risulta indirizzata ancora al Procuratore della Repubblica Aggiunto dr. Giovanni FALCONE e al sost. Proc. dr. Guido LO FORTE.

L'informativa segnalava come dalle indagini concernenti le *attività illecite di una serie di personaggi direttamente e/o organicamente inseriti nelle principali famiglie mafiose locali, ed in particolare in quella di Corleone*, fosse emerso, grazie alle attività espletate di intercettazione telefonica e servizi di o.p.c., che elementi di spicco di tale organizzazione criminale avevano il controllo e verosimilmente la gestione degli appalti indetti dalla società "Siciliana Incentivazioni Reali per Attività Produttive S.p.A." (S.I.R.A.P.).

Tra le intercettazioni più significative allegate all'Annotazione figuravano quelle effettuate su utenze in uso al vicepresidente della SIRAP, LA CAVERA Domenico, con particolare riguardo a conversazioni intercorse tra lo stesso LA CAVERA e il presidente della SIRAP, CIARAVINO Antonino, nonché un noto esponente politico siciliano e nazionale (l'on. Emanuele MACALUSO). Tali conversazioni offrivano spunti investigativi ritenuti di notevole interesse, ancorché *relativi ad altre vicende, apparentemente non collegate con quella in fase di sviluppo*.

Ebbene, con Nota datata 19 aprile 1991 a firma dei sost. Procuratori LO FORTE e DE FRANCISCI, che figuravano nel pool di magistrati cui era stato assegnato il dossier mafia-appalti (dopo il deposito dell'informativa datata 16 febbraio 1991, che in un primo tempo era stata assegnata soltanto ai sostituti LO FORTE e PIGNATONE), veniva disposta, previo esame degli atti del proc. nr. 2789/90 N.C. contro SIINO Angelo ed altri, la separazione dallo stesso dell'annotazione di p.g. N. 2608/7 di Prot.

del 2 luglio 1990 – *“attesa la mancanza di connessione con i fatti costituenti oggetto del citato procedimento”*, come recita la parte motiva del provvedimento – concernente la intercettazione di talune conversazioni telefoniche di LA CAVERA Domenico; e l’iscrizione degli atti così stralciati, e comprensivi anche delle intercettazioni e dei documenti allegati all’Annotazione dei carabinieri, in un separato fascicolo da annotarsi nel Registro N.C. come *“indagini preliminari relative a talune conversazioni telefoniche di LA CAVERA Domenico indicate nell’annotazione del Nucleo Operativo dei Carabinieri del Gruppo Palermo I n. 2608/7 di prot. del 2.07.1990”*.

Pertanto, giusta o sbagliata che fosse – o anche inopportuna in quella fase dell’indagine mafia e appalti – la scelta di separare gli atti del filone d’indagine scaturito principalmente dalle intercettazioni a carico del LA CAVERA Domenico fu motivata dalla convinzione dell’ufficio requirente che gli spunti investigativi che esse offrivano afferissero a vicende autonome e distinte da quelle oggetto del procedimento originario, e configurabili in chiave di corruzione politico-amministrativa. Ma questa fu comunque una scelta dell’Ufficio di Procura non sollecitata né condizionata dal ROS e tanto meno dalle dichiarazioni del LI PERA che erano ancora da venire.

D’altra parte, la Nota del 28 ottobre 1992 con la quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania trasmetteva alla Procura di Palermo, per competenza, un voluminoso fascicolo, comprensivo dell’informativa CARONTE, segnalava che le indagini del R.O.S. (compendiate nell’informativa predetta) avevano evidenziato l’esistenza di un’articolata struttura associativa finalizzata al controllo, nell’ambito della Regione siciliana, degli appalti di opere pubbliche che tuttavia non rientrava nella competenza territoriale dell’Ufficio requirente catanese, avendo operato, per quanto emerso dall’abbondante materiale probatorio acquisito e arricchito dalle informazioni rese nel corso delle indagini preliminari da LI PERA Giuseppe, prevalentemente ed essenzialmente nell’ambito del territorio (circondariale e/o distrettuale) della Procura della Repubblica di Palermo. Infatti, *“detta struttura associativa mirava alla gestione, secondo criteri distributivi tra le imprese gravitanti nell’ambito della stessa, degli appalti gestiti dalla S.I.R.A.P. S.P.A., ente di natura pubblica, concessionaria della*

*Regione Siciliana per la realizzazione di insediamenti artigianali e industriali dei Comuni della Sicilia”.*

La medesima Nota, pur rimettendo ogni valutazione circa la natura di detta struttura associativa (“*se semplice o di natura mafiosa*”) all’A.G. individuata come territorialmente competente, e “*che risulta aver già proceduto nei confronti di SIINO Angelo ed altri per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata proprio al controllo degli appalti (processo che attualmente si sta celebrando dinanzi al Tribunale di Palermo)*”, non mancava di esprimere quale fosse il proprio convincimento al riguardo: “*Orbene, allo stato degli atti, non v’è dubbio che sussistono elementi sintomatici che possano far ritenere che anche l’associazione di che trattasi rientra nel modello di stampo mafioso previsto dall’art. 416 bis c.p.; militano in tal senso sia la partecipazione ad essa di personaggi certamente collegati ad ambienti mafiosi o, addirittura essi stessi indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose (come SIINO Angelo e FARINELLA Cataldo), sia il comprovato ricorso all’intimidazione, attraverso violenze e minacce, direttamente o indirettamente, risultano aver fatto ricorso per l’attuazione delle finalità del gruppo (controllo degli appalti nell’ambito della Regione Siciliana, con particolare riferimento agli appalti gestiti dalla S.I.R.A.P. S.p.A.)”.*

Se questo fu l’esito della collaborazione tra il ROS e l’A.G. catanese nell’indagine che andò oggettivamente a incrociare le vicende oggetto del processo carico di SIINO Angelo e altri (per i quali era stata già fissata al 19 ottobre 1992 la data di inizio del dibattimento), nonché all’indagine oggetto dell’originario proc. N. 2789/90 che era proseguito a carico di 21 indagati (tra i quali DE ECCHER Claudio, ZITO Giorgio, CATTI DE GASPERI Paolo, LIPARI Giuseppe, BUSCEMI Antonino e altri: ma per tutti venne avanzata in data 13/22 luglio richiesta di archiviazione poi accolta dal GIP con decreto emesso il 14 agosto 1992), si può ancora discutere sulle conseguenze derivanti dal non avere la procura palermitana potuto fare uso delle dichiarazioni del LI PERA, in quanto ne fu messa al corrente solo a seguito della trasmissione dell’informativa Caronte e quindi alla fine di ottobre 1992 (ossia solo dopo che era

stata avanzata e accolta la richiesta di archiviazione delle posizioni di DE ECCHER Claudio ed altri 20 indagati del proc. n. 2789/90 R.G.N.R.); si può eccepire che, o discutere se gli elementi acquisiti nel corso dell'indagine "catanese", ove tempestivamente segnalati alla competente procura palermitana, avrebbero realmente impedito l'archiviazione del procedimento a carico di DE ECCHER e delle altre persone come lui indagate a Catania<sup>187</sup>. Ma non può comunque ascriversi al breve capitolo catanese dell'indagine del ROS sulle attività della SIRAP e delle imprese interessate all'aggiudicazione dei relativi appalti e alle risultanze rassegnate con l'informativa Caronte – non meno di quelle rassegnate con l'informativa depositata il 5 settembre 1992 – alcuna finalità di depistaggio rispetto all'impostazione originaria dell'indagine su mafia e appalti.

Non si può poi trascurare, a riprova di come ci si muova su un terreno scivoloso fatto di insinuazioni velenose e congetture prive di idonei riscontri, che la stessa relazione su mafia e appalti stilata il 7 dicembre '92 dai magistrati della Procura della Repubblica di Palermo che si erano occupati dell'inchiesta dà atto che, nei successivi interrogatori resi dal LI PERA alla stessa Procura - dopo che per più di un anno si era rifiutato di rispondere –, il dichiarante *ha iniziato a fare le prime, timide ammissioni sull'interferenza di Cosa Nostra nel mondo degli appalti, mostrando così i segni di un primo parziale rapporto di attendibile collaborazione.* (cf. pg. 43). Ma al contempo nel medesimo passaggio della cit. relazione si rimarca come ciò sia avvenuto *soltanto dopo la trasmissione degli atti alla Procura di Palermo.*

---

<sup>187</sup> Dopo avere raccolto le dichiarazioni del LI PERA, il P.M. di Catania Felice LIMA aveva conferito ai carabinieri del ROS una delega d'indagine evasa con l'informativa datata 1° ottobre 1992. E proprio a seguito di tale informativa, la Procura della Repubblica di Catania aveva disposto l'iscrizione nel registro degli indagati di 22 persone, nell'ambito del procedimento penale poi trasmesso per competenza territoriale alla Procura palermitana. Si legge inoltre nell'ordinanza di archiviazione emessa dal GIP di Caltanissetta il 2 marzo 2000, che sul punto richiama le s.i.t. rese alla procura nissena dal dott. SCARIPINATO (cfr. pag. 16), che, a seguito della collaborazione intrapresa da Giuseppe LI PERA, per alcune delle posizioni che erano state archiviate dal GIP di Palermo nell'ambito del procedimento n. 2789/90 R.G.N.R. su richiesta avanzata dalla Procura il 13/22 luglio 1992, le indagini vennero successivamente riaperte.

Insomma, ove si volesse ancora dare credito alla prospettazione accusatoria, dovrebbe sostenersi che vi sarebbe stato un tentativo di depistaggio orchestrato dal Cap. DE DONNO, che però non conseguì l'obbiettivo prefissato (e cioè quello di ridimensionare il ruolo di Cosa Nostra nel sistema di gestione unitaria e verticistica della spartizione e aggiudicazione degli appalti pubblici in Sicilia), ed anzi sortì l'effetto contrario, inducendo finalmente il LI PERA, le cui propalazioni avrebbero dovuto servire da propellente per quel disegno di depistaggio, a iniziare con l'A.G. palermitana *un primo parziale rapporto di collaborazione attendibile*. Ma se il R.O.S., attraverso l'azione spregiudicata del Cap. DE DONNO (che partecipa agli interrogatori del LI PERA dinanzi all'A.G. catanese senza farne cenno a quella stessa A.G. palermitana per conto della quale stava nel medesimo turno di tempo espletando una complessa indagine sulle medesime vicende sulle quali vertevano le dichiarazioni rese dal LI PERA al P.M. di Catania, dr. LIMA) avesse avuto interesse a valorizzare le dichiarazioni del sedicente o aspirante collaboratore per *depistare* l'indagine in corso su mafia e appalti, non si vede per quale ragione non acquisire quella fonte agli atti della medesima inchiesta. Invece, come si evince sempre dalla cit. Relazione sulle modalità di svolgimento delle indagini su mafia e appalti, nella *ulteriore corposa informativa* redatta dallo stesso Cap. DE DONNO e consegnata alla Procura di Palermo il 5.09.1992, *avente ad oggetto gli stessi fatti, e cioè l'attività della S.I.R.A.P. s.p.a. su cui riferiva il LI PERA (...) non vi era traccia delle dichiarazioni che costui stava rendendo* (cfr. pag. 28).

Si può anche comprendere che DE DONNO scontasse l'imbarazzo di dover trasmettere ai magistrati della procura palermitana gli atti relativi alle escussioni de LI PERA, in quanto questi aveva tra l'altro formulato pesanti accuse nei riguardi di taluni magistrati del medesimo ufficio, indicandoli come autori dell'illecita divulgazione del rapporto mafia-appalti avvenuta prima ancora del suo arresto. Ma tale spiegazione non regge per i primi verbali – e cioè quelli del 13 e 15 giugno che sono stati qui acquisiti - nei quali già il LI PERA illustra il sistema triangolare di spartizione degli appalti, senza che vi sia traccia di accuse contro i magistrati della Procura di Palermo, ai quali inizialmente il LI PERA addebitava solo di non avere avuto interesse a sentirlo,

nonostante egli avesse fatto pervenire attraverso il proprio difensore la propria disponibilità<sup>188</sup>. E in effetti, come puntualmente rilevato nella corposa ordinanza di archiviazione del GIP di Caltanissetta del 15 marzo 2000, le prime accuse del LI PERA ai magistrati palermitani risultano verbalizzate nell'interrogatorio reso al cap. DE DONNO, delegato dal P.M. LIMA ad assumerlo, in data 20 luglio 1992. Sicché, a volere indugiare sul terreno di astratte e improbabili congetture, se ne potrebbe persino inferire che il DE DONNO omise di inserire le propalazioni del DE DONNO nell'informativa S.I.R.A.P. proprio perché esse potevano pregiudicare o mettere in discussione l'impianto originario dell'indagine mafia-appalti.

Piuttosto, è la stessa Relazione sulle modalità di svolgimento delle indagini mafia e appalti a fornire una chiave di lettura del travagliato e incerto percorso collaborativo del LI PERA che l'affranca da qualsiasi ipotesi di intenzionale depistaggio sobillato dal ROS, traendone anzi un indiretto riscontro al ruolo di progressivo protagonismo assunto in Sicilia da Cosa Nostra nel sistema di "tangentopoli": ruolo che ne faceva *un caso unico nel panorama nazionale* e che *rende ragione dei motivi per cui, a differenza che in altre regioni d'Italia, gli imprenditori attinti a vario titolo dalla presente inchiesta hanno generalmente assunto un atteggiamento di ostinata omertà, chiudendosi a qualsiasi collaborazione con l'Autorità Giudiziaria.*

Ivi si rimarca infatti che lo stesso LI PERA fu vittima delle pressioni intimidatorie esercitate da qualificati esponenti mafiosi nell'intento di interferire sulle indagini in

---

<sup>188</sup> Dal verbale d'interrogatorio del 13 giugno 1992, risulta che il LI PERA al P.M. dott. LIMA precisa che erano stati i suoi difensori a dirgli che i magistrati della Procura di Palermo non erano interessati a sentirlo, perché davano per scontato che volesse solo coltivare una linea difensiva che valesse a scagionarlo, senza dare alcun concreto apporto alle indagini in corso: <<Per tutte queste ragioni ho maturato la decisione di riferire all'Autorità tutto quello che so a proposito del sistema di gestione degli appalti pubblici nel quale la RIZZANI DE ECCHER era e – con mia grande sorpresa – è tuttora inserita. Già tempo fa avevo pensato di fare questo e avevo detto all'avv. Michele VIZZINI e all'avv. Domenico SALVO che mi difendono nel processo di Palermo di chiedere ai magistrati della Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo di venire a sentirmi. I miei avvocati mi dissero che i magistrati palermitani non erano interessati a sentirmi. In particolare, i miei avvocati mi dissero che il dott. SCARPINATO aveva detto che era inutile per loro venirmi a sentire perché secondo loro io avrei avuto già una ben precisa linea difensiva, sicché ritenevano che non potessi essere utile alle loro indagini>>.

tema di mafia e appalti<sup>189</sup>. E che solo dopo essere stato sottoposto a programma di protezione aveva iniziato a riferire le notizie di cui era in possesso *anche sulla realtà mafiosa*, mentre in una prima fase, e cioè quella della sua collaborazione con l'A.G. catanese, si era limitato a riferire quanto a sua conoscenza sul versante della corruzione politico-amministrativa<sup>190</sup>.

Per la verità, già dal verbale dell'interrogatorio reso al P.M. dott. LIMA (sempre nell'anomala veste di persona informata sui fatti - il 15 giugno risulta che il dichiarante aveva iniziato a fare qualche ammissione, sia pure velata da palese reticenza. Infatti, egli, da un lato, nega di avere mai avuto un qualsiasi contatto con organizzazioni criminali (e quindi nega anche di avere avuto problemi nel suo lavoro con la delinquenza organizzata); e afferma che i suoi contatti con le persone con le quali era coimputato a Palermo per il reato di cui all'art. 416 bis *e che risultano far parte di associazioni a delinquere, si fondano solo sul mio ruolo all'interno della RIZZANI DE ECCHER e sulla necessità di occuparmi degli appalti di questa impresa. Sicché nulla so di specifico dei legami di costoro con le associazioni predette e delle vicende e delle posizioni delle organizzazioni criminali.* (E si spinge a dire che *non sospettavo che il BUSCEMI, mio coimputato, fosse mafioso*)

Ma poi aggiunge: *<<In ogni caso, poiché ero consapevole della situazione che c'è in Sicilia, ho sempre prevenuto questo tipo di problemi subappaltando quanta più parte possibile del lavoro ad imprese del posto dove realizzavamo il lavoro stesso. Inoltre,*

---

<sup>189</sup> Cfr. pag. 50 della cit. Relazione: *<<E, al riguardo, è certamente gravido di significati il fatto che Cosa Nostra abbia tentato ripetutamente di interferire sulle indagini oggetto del presente procedimento, svolgendo – mediante uomini d'onore di rango quali ADELFRIO Francesco, PIPITONE Federico, BENENATI Simone e BATTAGLIA Fedele – pressioni intimidatorie su un soggetto, LI PERA Giuseppe, capo area per la Sicilia della RIZZANI DE ECCHER S.p.A., che, avendo operato a lungo nel settore dei pubblici appalti ed essendo entrato in contatto con grandi imprese, pubblici funzionari, politici ed esponenti di Cosa Nostra, era ritenuto essere depositario di un patrimonio conoscitivo suscettibile di illuminare anche gli aspetti del fenomeno che coinvolgevano il ruolo dell'organizzazione mafiosa>>.*

<sup>190</sup> Cfr. ancora Relazione cit., pag. 51: *<<E' altresì significativo il fatto che il LI PERA, in una prima fase della sua collaborazione con l'A.G. (Procura di Catania), si è limitato a riferire le sue conoscenze sul versante della corruzione politico-amministrativa e che solo in un secondo momento, quando è stato sottoposto a programma di protezione, ha iniziato a riferire a questa Procura notizie anche sulla realtà mafiosa>>.*



*compravo tutti i materiali dai fornitori locali. E assumevo quanta più gente possibile del posto. Questo ci assicurava la tranquillità>>.*

Insomma, non arriva ad ammettere di avere pagato tangenti alle locali cosche mafiose; ma per il resto, ammette di essere consapevole *della situazione che c'è in Sicilia*; e, forte, di questa consapevolezza, si era sempre adeguato alle regole locali, la cui osservanza permetteva di lavorare tranquillamente: ciò che corrisponde alla logica e alla prassi della c.d. *messa a posto* delle imprese, costrette, per non avere problemi con la criminalità mafiosa, a pagare tangenti o rivolgersi per le forniture di materiali o servizi o per la manodopera o per la realizzazione di lavori in subappalto a ditte e maestranze “consigliate” dai locali referenti mafiosi.

Certo è che quel velo di reticenza sembra essersi dissolto il 12 novembre 1992, quando lo stesso LI PERA renderà al P.M. dott. Antonio DI PIETRO, magistrato di punta del pool di “Mani Pulite”, dichiarazioni (presente all’atto istruttorio anche il Capitano DE DONNO: v. infra) che denotano un’approfondita conoscenza dei meccanismi di funzionamento dei comitati d’affari che presiedevano alla spartizione degli appalti, tra politici di rilievo corrotti (fra i quali indicherà Salvo LIMA, ma anche Turi LOMBARDO, Rino NICOLOSI e proprio Calogero MANNINO) e le cordate e cartelli imprenditoriali di cui erano partecipi i più importanti imprenditori dell’epoca, sia siciliani (come GRACI, COSTANZO, RENDO SALAMONE, VITA, SIINO Angelo, e FARINELLA Cataldo), che nazionali (come ASTALDI, TORNO, LODIGIANI, TOR di VALLE, COGEFAR, C.M.C., EDILTER, GRASSETTO COSTRUZIONI, TODINI, TOSI, MATAURO, ILVA, CODELFA e altri), attribuendo un ruolo preminente all’interno dei comitati predetti ad alcuni imprenditori in particolare, come Filippo SALAMONE. Ma al contempo, il dichiarante ammette senza riserve che in Sicilia esisteva anche la *componente mafiosa*, che aveva un ruolo di primaria importanza nell’assicurare la *funzionalità* degli stessi comitati d’affari<sup>191</sup>.

---

<sup>191</sup> Cfr. verbale dichiarazioni di Giuseppe LI PERA, 12 novembre 1992: <<*Naturalmente in Sicilia esiste anche la componente mafiosa che interviene nella fase di gestione degli appalti, garantendo la funzionalità del comitato d’affari stesso. Mi spiego. Nella fase del finanziamento delle opere pubbliche è il politico di riferimento che se ne occupa in*

Inutile aggiungere poi che lo sforzo profuso dal Capitano DE DONNO per valorizzare una fonte come LI PERA - che non lesinava accuse ai politici tra i quali proprio Calogero MANNINO – sia pure con condotte discutibili o decisamente censurabili sotto il profilo della correttezza e lealtà dei suoi rapporti di cooperazione con le autorità giudiziarie di riferimento, denota quanto infondato sia anche solo il sospetto di compiacenza nei riguardi dell'ex ministro per gli interventi nel Mezzogiorno.

\*\*\*

E veniamo al cuore della tesi della “doppia refertazione” su mafia e appalti, partendo dalle risultanze incontestabili e non controverse.

#### **2.3.4.- La doppia refertazione su mafia e appalti: tra equivoci e veleni.**

E' una vicenda emblematica di come gli organi preposti all'azione di prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata abbiano saputo farsi del male, talvolta, più di quanto non vi siano riuscite le organizzazioni criminali mafiose che essi erano – e sono - chiamati a contrastare.

1.- Il dato certo e innegabile è che i nominativi dei più noti e influenti esponenti politici coinvolti nell'inchiesta, o di cui l'indagine mafia e appalti aveva evidenziato un possibile coinvolgimento in specifiche vicende riconducibili al sistema di illecita spartizione degli appalti, e in cui risultavano certamente coinvolte figure di spicco delle famiglie mafiose locali, e di quella corleonese in particolare, non figurano

---

*quanto è l'unico che ne ha la potenzialità. Quando il flusso di denaro arriva, il comitato di affari è preposto alla lottizzazione fra le imprese più significative secondo la logica che ho già spiegato all'inizio del mio interrogatorio. Il tutto è regolato da una ferrea disciplina e dal rispetto delle regole che, in Sicilia, viene garantito dalla mafia e – per quanto riguarda i rapporti all'interno del comitato – dall'imprenditore Angelo SIINO (quest'ultimo infatti pur essendo un imprenditore di piccolo cabotaggio, ha una vicinanza ingiustificata al comitato ed una capacità di acquisizione di appalti tale da garantirgli una supremazia rispetto agli imprenditori medio piccoli. In realtà al SIINO questa forza gli deriva, come risaputo da tutti, dai suoi legami con Cosa Nostra (...) è notorio nell'ambiente imprenditoriale che l'imprenditore FARINELLA Cataldo godesse di un “prestigio mafioso” superiore a quello di SIINO Angelo (...). Chi viene a contatto con queste persone sa che deve essere cauto perché essi hanno un ruolo non solo come imprenditori, ma come referenti o protetti dal potere mafioso>>>.*

nell'informativa che fu depositata il 20 febbraio 1991, ossia quella conosciuta da FALCONE.

2.- Si è accertato che le trascrizioni delle conversazioni da cui si ricaverebbero elementi di prova o indizi del possibile coinvolgimento dei vari LIMA, NICOLOSI, MANNINO, DE MICHELIS, non figurano tra quelle allegate all'Informativa predetta (fatta eccezione per un fugace cenno, in una delle trascrizioni allegate, al Ministro DE MICHELIS).

3.- Quei nominativi non figurano neppure nelle due schede riepilogative che contengono i nomi dei personaggi ritenuti di maggiore interesse investigativo, rispettivamente, per l'ipotesi di associazione a delinquere di stampo mafioso (il primo elenco nominativo); e per l'ipotesi di associazione a delinquere semplice (secondo elenco nominativo). Nel primo elenco non comparivano nomi di esponenti politici; nel secondo, figuravano solo Domenico LO VASCO e Giuseppe DI TRAPANI, all'epoca Assessori nella Giunta comunale di Palermo. Accanto ad ogni nominativo era indicata l'intercettazione telefonica in cui si faceva riferimento allo stesso personaggio.

4.- Nel corpo dell'informativa, e in numerose pagine, si riportano stralci di conversazioni telefoniche intercettate, nelle quali si fa riferimento ad alcuni noti uomini politici, ma sempre *“all'interno di contesti discorsivi fra terze persone che non evidenziavano di per sé fatti illeciti”* (così a pag. 33 della cit. *“Relazione sulle modalità di svolgimento delle indagini mafia e appalti negli anni 1989 e seguenti”*).

Si può dissentire da tale apprezzamento, perché i riferimenti contenuti in alcune delle intercettazioni predette (per una puntuale rassegna di tali riferimenti, cfr. pagg. 128-130 dell'ordinanza di archiviazione del GIP di Caltanissetta del 5 marzo 2000) deporrebbero per condotte illecite o per gravi irregolarità, sia pure restando impregiudicati eventuali profili di responsabilità penale, soprattutto per i politici citati nel corso delle conversazioni captate).

Ma è certo e indiscutibile che si tratta di esponenti politici locali, anche se tra loro ne figurano alcuni che ricoprivano o avevano ricoperto incarichi ministeriali, come l'on. FIORINO, all'epoca Sottosegretario al Ministero per il Mezzogiorno, chiamato in causa per alcune gare di appalto al comune di Naro; o il Senatore COCO, già Sottosegretario alla Giustizia; e poi ancora gli on.li PUMILIA, ALESSI e CICERO<sup>192</sup>, oltre all'On. Bernardo ALAIMO, all'epoca Assessore Regionale alla Sanità, al quale si fa cenno in varie parti dell'Informativa.

E talvolta i riferimenti contenuti nelle telefonate intercettate non consentono di risalire all'identità degli esponenti politici cui si allude<sup>193</sup>, oppure non è chiaro il ruolo che avrebbero avuto nelle vicende che interessano agli interlocutori; oppure il riferimento è a personaggi non meglio identificati e indicati come vicini a noti uomini politici, ma non direttamente a questi ultimi.

Nessun riferimento indiziante a carico di personalità politiche di rilievo nazionale o a Ministri in carica. E in particolare non risulta citato in tal senso nessuno di quei personaggi che avevano suscitato l'interesse della stampa nazionale (con gli articoli richiamati nella cit. Relazione su mafia e appalti, pubblicati su "Il Secolo XIX" e sul Corriere della Sera, oltre che sul quotidiano "La Sicilia").

In particolare, non si facevano i nomi di LIMA, NICOLOSI e MANNINO, che invece figurano per la prima volta nell'Informativa depositata il 5 settembre 1992 e nelle intercettazioni allegate a quest'ultima informativa (e all'Informativa "CATONTE" trasmessa il 1° ottobre 1992 alla Procura di Catania).

---

<sup>192</sup> Riferimenti a questi ultimi, peraltro non sempre nominati espressamente, erano contenuti nelle intercettazioni riportate alle pagg. 716,748, 749, 753 e (per CARDINALE) 865 dell'Informativa del 16/20 febbraio 1991: cfr. pag. 129 della cit. ordinanza del GIP LO FORTI.

<sup>193</sup> Cfr. ancora pag. 128 dell'ordinanza LO FORTI, che richiama la telefonata riportata a pag. 484 dell'Informativa, intercorsa tra l'ing. ZITO, della TORDIVALLE e l'ing. TADDEU, <<nella parte in cui quest'ultimo riferisce al primo di un incontro avuto a Roma la sera precedente, ed è fatto cenno a "quella lettera del Ministro" e ad un intervento di un imprecisato soggetto sulla Cassa per il Mezzogiorno>>

Quanto al nome dell'on. DE MICHELIS<sup>194</sup>, chiamato in causa in un articolo a firma di Alberto CAVALLARO sul Corriere della Sera del 20 luglio 1991 (che riportava pesanti accuse all'operato della Procura della Repubblica di Palermo, attribuendole ai Carabinieri che avevano condotto l'indagine, e cioè al R.O.S.; ma per quanto concerneva DE MICHELIS si limitava a dire che era in buoni rapporti con uno degli indagati), indizi di un suo coinvolgimento in affari illeciti inerenti alla gestione di appalti nel Nord est emergono in un'informativa del R.O.S. trasmessa il 12 novembre 1991 alla Procura di Palermo, che però disponeva lo stralcio degli atti e la loro trasmissione per competenza alla Procura di Roma.

In precedenza, all'on. DE MICHELIS faceva riferimento solo una delle conversazioni intercettate su un'utenza in uso all'Ing. LA CAVERA, allegata all'Informativa del 2 luglio 1990<sup>195</sup>. Ma in tutte le altre conversazioni allegata alla medesima informativa ed anche alla successiva Informativa del 5 agosto 1990 – che fu certamente portata a conoscenza della Procura di Palermo, nella persona del Proc. Aggiunto Giovanni FALCONE e del Sost. Proc. dott. LO FORTE – figurano riferimenti a vari uomini politici alcuni dei quali noti e influenti a livello regionale (SCIANGULA, CAPITUMMINO, LAURICELLA e MURANA,), altri anche di rilievo nazionale, come LIMA, GUNNELLA, Turi LOMBARDO: ma quasi sempre in contesti tutt'altro che perspicui.

Ma ancora non figurava, nelle informative predette, alcun riferimento al possibile coinvolgimento nell'ipotizzata gestione unitaria e verticistica del sistema di illecita spartizione degli appalti, o comunque in illeciti concernenti vicende in materia di

---

<sup>194</sup> L'on. Gianni DE MICHELIS, che nelle trattative per la formazione del nuovo Governo, dopo le elezioni del 5 e 6 aprile '92, era stato indicato al Presidente SCALFARO dal segretario del P.S.I. Bettino CRAXI come uno dei candidati socialisti alla guida del Governo, nell'estate del '92 sarà raggiunto da un primo avviso di garanzia perché indagato in uno dei procedimenti del filone Mani Pulite con l'accusa di avere riscosso tangente per i lavori di realizzazione di una bretella dell'autostrada Brescia-Venezia.

<sup>195</sup> In sostanza, l'on. SALADINO avrebbe fatto conoscere a Gianni DE MICHELIS, portandolo a Venezia, un modesto imprenditore di Baucina, tale TAIBBI, divenuto tristemente famoso perché vittima di un omicidio commesso sullo sfondo dei contrasti insorti sulla gestione di appalti inquinati da ingerenze mafiose.

appalti pubblici, di esponenti politici quali lo stesso LIMA, NICOLOSI e Calogero MANNINO.

L'unico "MANNINO" il cui nominativo figurava in una delle conversazioni intercettate su un'utenza in uso al LA CAVERA, chiamato in causa peraltro per vicende che nulla avevano a che vedere con l'indagine su mafia e appalti, venne identificato in MANNINO Antonino (già segretario provinciale del P.C.I.), ed escusso a s.i.t. dal P.M. dott. LO FORTE proprio per chiarimenti in ordine alle conversazioni in cui era scaturito il suo cognome<sup>196</sup>.

Si riferisce sicuramente all'oggetto dell'indagine mafia e appalti, e precisamente a presunti illeciti commessi nella gara di aggiudicazione dei lavori per il Palazzo dei Congressi, vinta dall'impresa COSTANZO, che aveva prevalso sull'impresa TOSI, la conversazione telefonica dell'ing. LA CAVERA intercettata il 26 maggio 1990 e allegata all'Informativa del 5 agosto '90. Ivi si fa riferimento a due uomini politici, uno dei quali era l'ex ministro GUNNELLA, mentre l'altro era il deputato regionale LAURICELLA. Ma ancora una volta, nessun riferimento a LIMA, NICOLOSI e Calogero MANNINO figurano nelle più significative conversazioni, intercettate su utenze SIRAP o su utenze private, ma comunque in uso all'ing. LA CAVERA, alle quali si dà risalto nelle Informative del 2 luglio e del 5 agosto 1990 e le cui trascrizioni sono allegate alle medesime informative (cfr., in particolare, conversazioni intercettate il 13 -14 e 30 maggio '90; 2-5-6 e 13 giugno '90, richiamate sia nell'ordinanza LO FORTI che nella Relazione Mafia e appalti).

2.3.4.1.- Il raffronto delle conversazioni predette con quelle cui invece venne dato congruo risalto nelle informative trasmesse rispettivamente alla Procura di Palermo il 5 settembre 1992 e alla Procura di Catania il 1° ottobre 1992 (c.d. Informativa "CARONTE"), entrambe a firma del Capitano DE DONNO, non dà adito al minimo dubbio.

---

<sup>196</sup> Cfr. pag. 127 dell'ordinanza del GIP LO FORTI, cit.

Nella relazione Mafia e appalti si passano in rassegna in particolare 5 conversazioni intercettate:

il 19.03.1990, tra CIARAVINO e LA CAVERA, con ripetuti cenni al coinvolgimento degli on.li MANNINO (Calogero), NICOLOSI e LOMBARDO nell'affare SIRAP, pilotato da Angelo SIINO;

il 6.04.'90, tra CIARAVINO e Salvo LIMA, con riferimenti al rapporto dello stesso LIMA con l'imprenditore mafioso Cataldo FARINELLA, che sarà segnalato dai carabinieri nella prima Informativa su mafia e appalti nel febbraio '91, e poi arrestato nel luglio '91 siccome indiziato del reato di cui all'art. 416 bis c.p.;

il 22.04.'90, tra CIARAVINO e GRAMMAUTA, con riferimenti compromettenti all'on. NICOLOSI, all'Assessore GORGONE, all'on. CAPITUMMINO;

il 9.05.'90, tra CIARAVINO e un interlocutore non meglio identificato: contiene riferimenti all'on. Turi LOMBARDO;

l'8.06.'90, ancora tra CIARAVINO e LA CAVERA, con molteplici riferimenti agli on.li Salvo LIMA, Turi LOMBARDO, Calogero MANNINO, e Rosario NICOLOSI.

E' di tutta evidenza che si tratta di intercettazioni realizzate sulle medesime utenze o su utenze collegate a quelle già monitorate e nel medesimo periodo (primavera del 1990) o addirittura nelle stesse settimane in cui erano state realizzate le intercettazioni allegare alle Informative del 2 luglio e del 5 agosto 1990. Ma le "nuove" intercettazioni saranno portate a conoscenza dei magistrati della Procura di Palermo solo con l'Informativa depositata il 5 settembre 1992.

Una parte, quindi, delle intercettazioni realizzate sulle stesse utenze, o su utenze collegate, non venne resa nota ai magistrati titolari dell'inchiesta, o almeno non v'è prova che fosse stata loro resa nota.

E tale prova non può inferirsi, come sostiene la Difesa richiamando un discutibile costrutto inferenziale del GIP LO FORTI, dal fatto che l'attività d'intercettazione nel corso della quale furono captate le suddette "nuove" conversazioni (nuove nel senso che se ne fa menzione per la prima volta nell'informativa del 5 settembre 1992) era

stata regolarmente autorizzata dagli stessi magistrati: le autorizzazioni, invero, che furono certamente rilasciate, erano motivate dalla rilevanza delle intercettazioni, incluse quelle sulle utenze SIRAP e sulle utenze CIARAVINO, portate a conoscenza dei magistrati con le prime informative in cui veniva segnalata l'opportunità di sottoporre quelle utenze a intercettazione: che sono appunto le informative del luglio e dell'agosto 1990.

Ora, eventuali e *successive* richieste o sollecitazioni ad autorizzare la proroga di quelle intercettazioni, o a disporre l'intercettazione su nuove utenze - di cui comunque non v'è traccia nella pur certosina ricostruzione operata dal GIP di Caltanissetta - non potevano che trarre spunto da altre conversazioni, captate nel prosieguo dell'attività di intercettazione già in corso nella primavera del '90, o quanto meno in giorni e settimane diverse e successive a quelle cui risalivano le intercettazioni già segnalate nelle informative di luglio e agosto '90. Altrimenti, perché non segnalarle subito?

2.3.4.2.-Orbene, a tutto concedere, si può ancora sostenere che già nel periodo compreso tra la primavera e l'estate del 1990, la Procura di Palermo era in possesso di elementi concreti e spunti investigativi che potevano far ipotizzare un possibile coinvolgimento, in quello che si andava delineando come un sistema strutturato di gestione verticistica e unitaria degli appalti in Sicilia, anche di esponenti politici di rilievo nazionale, ancora da indentificare o il cui ruolo andava messo a fuoco.

Conseguentemente, in linea puramente teorica, e a tutto concedere, si può sostenere che le indiscrezioni giornalistiche che cominciano a comparire in una serie di articoli di cronaca pubblicati prima e nell'imminenza degli arresti di SIINO e soci (v. articoli pubblicati su La Sicilia e Il Secolo XIX, 13-14-16-17 e 19 giugno 1991), ma anche dopo (v. articoli su Corsera del 20 luglio '91, Panorama del 25 agosto '91 e L'Ora del 25 luglio '91: v. pag. 128 ordinanza LO FORTI e pag. 32 della Relazione Mafia e Appalti), fossero frutto di una fuga di notizie originatasi negli ambienti giudiziari, grazie a buone entrate in seno alla Procura di Palermo dei giornalisti che divulgarono quelle notizie. Fermo restando che in nessuno degli articoli citati, come già



rammentato, si faceva specifico riferimento all'identità degli esponenti politici che si presumevano coinvolti nell'inchiesta (a parte il cenno di cui s'è detto all'on. DE MICHELIS); e che nessun interesse avrebbero avuto i magistrati dell'Ufficio predetto a montare o sobillare o dare comunque adito ad una campagna di stampa che sostanzialmente accusava lo stesso Ufficio giudiziario di volere insabbiare quell'inchiesta o di volere coprire le responsabilità dei politici coinvolti.

Ma detto questo, ciò che non può, ad avviso di questa Corte, sostenersi, perché contrario alla logica e alle evidenze disponibili, è che i magistrati della Procura palermitana fossero già a conoscenza, prima di esserne edotti con l'informativa del 5 settembre 1992, di elementi specifici e concreti che dessero contezza del possibile o probabile coinvolgimento nelle vicende oggetto del procedimento di cui erano titolari anche di esponenti politici quali LIMA, NICOLOSI e Calogero MANNINO.

Non può militare a sostegno di tale tesi la Nota indirizzata al dott. FALCONE in data 30 agosto 1990, con la quale si preannunciava come imminente il deposito di un'informativa di carattere complessivo, precisandosi tuttavia che *“sono in atto ulteriori complessi accertamenti tesi alla identificazione di personaggi legati al mondo economico-politico nazionale che, in base alle funzioni e agli incarichi svolti, valenti sull'intero territorio dello Stato, forniscono valido ed insostituibile aiuto al raggiungimento degli scopi illegali dell'organizzazione stessa”*<sup>197</sup>.

In pratica, la Nota testè citata non contiene riferimenti espliciti a personaggi politici di primo piano, ed anzi precisa che era ancora in corso l'attività mirata alla loro identificazione. Inoltre, preannuncia il deposito di un'informativa di carattere complessivo – che è ovviamente qualcosa di più e di diverso dalle periodiche richieste o sollecitazioni ad autorizzare proroghe di intercettazioni – avente ad oggetto proprio il versante d'indagine concernente le collusioni politiche in vicende di ingerenza mafiosa nella gestione degli appalti (poiché era questo l'oggetto dell'investigazione in corso da parte dei carabinieri). Ma la prima Informativa che risponda a questa

---

<sup>197</sup> Cfr. pag. 123 dell'ordinanza 15 marzo 2000 del GIP LO FORTI, cit.

tipizzazione è quella depositata il 5 settembre 1992. O meglio, essa è la prima in cui quelle collusioni vengono, sia pure come ipotesi investigative, esplicitate.

Se poi per informativa *di carattere complessivo* si doveva intendere un rapporto indiziario - come usava dirsi un tempo – che compendiasse le risultanze acquisite in ordine all’ipotesi investigativa originaria dell’esistenza di un sistema che si era andato strutturando in senso unitario e verticistico per la spartizione degli appalti con un ruolo preminente di Cosa Nostra, allora quella informativa complessiva poteva ben essere quella datata 16 febbraio 1991, che fu consegnata personalmente dal Capitano DE DONNO al Procuratore Aggiunto Giovanni FALCONE.

Nessun credito merita quindi la versione rilanciata dallo stesso DE DONNO nel corso dell’esame dibattimentale cui si sottopose al processo MORI/OBINU, secondo cui si era concordata con i magistrati titolari del procedimento, e quindi con lo stesso Giovanni FALCONE, il deposito di una sorta di informativa preliminare sui profili e le vicende che coinvolgevano i politici di maggiore rilievo (i cui nominativi quindi sarebbero stati fatti ai magistrati addirittura prima ancora del deposito dell’informativa del febbraio 1991, o contestualmente ad essa) che avrebbe poi dovuto essere successivamente implementata con le risultanze acquisite in esito alle ulteriori indagini<sup>198</sup>. E in questa *preinformativa* – come testualmente la definisce il DE DONNO -, che sarebbe stata consegnata al dott. FALCONE e al dott. LO FORTE *un mese prima* (dell’informativa datata 16 febbraio 1991) era contenuto l’elenco nominativo, o

---

<sup>198</sup> Cfr. DE DONNO, pag.79 del verbale di trascrizione dell’udienza 8.03.2011, proc. nr. 1760/08 R.G. c/Mario MORI+1: <<Noi cosa facemmo, nell’informativa del 16 febbraio, consegnata il 20 febbraio, è stata preceduta da un’altra informativa che tutti sconoscono e che non è stata mai da nessuno considerata, indirizzata al Dottor Falcone e al Dottore Lo Forte, che era all’epoca, insieme al Dottore Pignatone, il titolare delle indagini, in cui noi estrapoliamo tutto il materiale di valenza politica, perché ci sono una serie di intercettazioni che coinvolgono personaggi politici, personaggi delle relazioni siciliane, tutto quanto, e segnaliamo, la dizione è proprio questa: “stante la delicatezza e la particolarità di alcune situazioni, che coinvolgono personaggi politici di un certo livello, noi facciamo una preinformativa alla Procura di Palermo, in cui, per evitare strumentalizzazioni e questioni, separiamo i due fatti, quindi tiriamo fuori tutto questo materiale, consegniamo questa informativa al Dottore Falcone e al Dottore Lo Forte e poi consegniamo l’informativa del 16 febbraio che attiene a tutta altra questione”. Ecco perché nell’informativa del 16 febbraio sembrerebbe mancare una parte politica consistente, perché c’era un’altra informativa consegnata prima, quindi in quella del 16 febbraio, come lei dice correttamente non c’è, ma non perché l’avevamo espunta, perché avevamo fatto un’altra informativa alla Procura, con tutta la parte politica>>.

comunque si facevano i nomi di tutti i politici che i carabinieri ritenevano coinvolti in questa indagine<sup>199</sup>.

Di quella che DE DONNO battezza come una sorta di informativa preliminare, o *preinformativa*, non v'è traccia agli atti, e non se n'è trovata traccia neppure nella certosina ricostruzione e opera di acquisizione anche documentale operata dal GIP di Caltanissetta che istruì il procedimento, anzi, i procedimenti – poi sfociati nella citata ordinanza di archiviazione del 15 marzo 2000.

Non giova poi alla tesi difensiva neppure l'argomento secondo cui le conversazioni più significative s'inquadrerebbero in un'attività tecnica di intercettazione che risale al 1990, è proseguita senza soluzione di continuità in virtù delle autorizzazioni a nuove intercettazioni o alla proroga di quelle già in corso, che erano state disposte (o richieste al GIP) dagli stessi magistrati della Procura di Palermo che si occupavano dell'indagine.

Se ne dovrebbe inferire – ed è la conclusione cui perviene il GIP LO FORTI nella citata ordinanza di archiviazione – che i medesimi magistrati avessero contezza delle trascrizioni di conversazioni che *deve presumersi* fossero allegate alle richieste di proroga delle operazioni di intercettazione, per motivarne la necessità.

Il ragionamento però, oltre che ingeneroso nei riguardi dei magistrati predetti – implicitamente tacciati o di non avere voluto tenere conto delle intercettazioni segnalate dai carabinieri, o di negligenza o superficialità nella lettura delle Annotazioni di polizia giudiziarie loro indirizzate – si rivela, ad un più attento esame, decisamente fallace nelle sue premesse.

---

<sup>199</sup> Cfr. ancora DE DONNO, udienza cit. dell'8.03.2011, pag. 79: <<Nell'informativa del 16 febbraio non c'è una rubrica intesa come vecchio rapporto giudiziario, esiste una esposizione dei fatti, in quanto non è compito dell'Ufficiale di Polizia Giudiziaria rubricare i reati. C'è, alla fine dell'intero rapporto, una esplicitazione, c'è un elenco di persone alle quali, in base alle nostre valutazioni, emergono possibili profili di reità, senza valutare né il reato, né il titolo di reato, né nessuna configurazione. Stessa analoga cosa, noi facciamo nell'informativa precedente in cui elenchiamo tutti i politici che vengono coinvolti in questa indagine e che noi estrapoliamo per un problema di riservatezza, meno male, perché se non l'avessimo fatto sarebbe andato tutto quanto al Tar, e che viene consegnata un mese prima al Dottor Falcone e al Dottore Lo Forte. Quindi noi non denunciavamo praticamente nessuno, indichiamo che vi sono una serie di comportamenti, con delle persone che ne sono i responsabili, sono quelli che li mettono in essere, rassegnando le nostre valutazioni alla Procura della Repubblica>>.

Non v'è prova, infatti, di un solo atto o di una sola nota di sollecitazione ad ulteriori proroghe di intercettazioni che siano riferibili a quelle depositate come allegati all'Informativa del 20 febbraio, o a quelle allegate alle Informative del 2 luglio e del 5 agosto 1990.

Anzi, deve ribadirsi che le conversazioni più compromettenti, e che saranno segnalate come tali nelle successive informative (“SIRAP” e “CARONTE”) sono quelle realizzate sulle utenze SIRAP e su utenze in uso a LA CAVERA e CIARAVINO nel periodo compreso tra marzo e giugno 1990.

Ma si tratta delle medesime utenze – o di utenze collegate agli stessi soggetti – su cui erano state realizzate, nel medesimo turno di tempo, le intercettazioni allegate alle citate informative trasmesse nell'estate del '90 ai magistrati titolari dell'inchiesta (e segnatamente ai dott.ri FALCONE e LO FORTE), e che andranno poi a confluire nella corposa Informativa “SIRAP”, depositata il 5 settembre 1992, cioè due anni dopo.

Orbene, la tesi difensiva è che non solo i nuovi allegati (contenenti le trascrizioni delle intercettazioni più compromettenti per i politici in questione) erano già a conoscenza dei magistrati della Procura di Palermo che a suo tempo avevano autorizzato le relative operazioni di intercettazione; ma era addirittura intervenuto un accordo tra gli investigatori e i magistrati di riferimento per quell'inchiesta, nel senso di stralciare le posizioni e gli atti che involgevano possibili responsabilità di esponenti politici di rilievo anche nazionale, per farne oggetto di separati e più specifici approfondimenti. Sicché fu in forza di tale accordo che si decise di depositare una prima informativa – che sarebbe quella datata 16 febbraio 1991 - che compendiasse le risultanze fin lì acquisite, con esclusione degli atti che si riferivano a indagati o potenziali indagati le cui posizioni necessitavano di ulteriori approfondimenti.

E' in parte la versione di DE DONNO, che però vi apporta una variante, sostenendo che le posizioni da approfondire e i nomi dei politici che i carabinieri ritenevano coinvolti erano già contenuti in una *preinformativa* che sarebbe stata depositata *ufficialmente* prima di quella del febbraio '91. Circostanza che, come s'è detto, non

risulta affatto e che quindi nella migliore delle ipotesi deve attribuirsi a un cattivo ricordo del dichiarante.

La ricostruzione difensiva – a parte il cattivo ricordo di DE DONNO - sembrerebbe però trovare conforto nelle dichiarazioni rese al P.M. di Caltanissetta in data 13.07.1993 dal dott. PIGNATONE (riportate a pag. 124 dell'ordinanza del GIP LO FORTI) secondo cui nel mese di novembre 1990 era stata concordata con DE DONNO la redazione di una prima informativa e la prosecuzione dell'ascolto sulle utenze rivelatesi utili.

Ma queste precisazioni non sciolgono il vero nodo della questione.

Il dott. PIGNATONE parla infatti di una *prima informativa*, riferendosi appunto a quella che fu depositata tre mesi dopo (e cioè nel febbraio del '91). E parla di un accordo per la *prosecuzione dell'ascolto*, e quindi delle attività di intercettazione, sul presupposto che fossero utili all'accertamento di eventuali profili di responsabilità per le posizioni che necessitavano di ulteriori approfondimenti.

Ma l'accordo predetto sarebbe intervenuto a novembre del 1990 - infatti dopo tre mesi venne depositata quella che, in base a tale accordo, doveva essere una prima informativa, vertente sulle posizioni che erano state già sufficientemente messe a fuoco – e autorizzava la prosecuzione delle attività di intercettazione sulle utenze ritenute utili.

Ma il nodo della questione è che le intercettazioni che fanno la differenza tra la prima “refertazione” sullo stato delle indagini, e cioè quella consacrata nell'Informativa datata 16 febbraio 1991, e la seconda refertazione, che è quella delle Informative “SIRAP” e “CARONTE”, risalgono tutte alla primavera del '90, e segnatamente ad un periodo compreso tra marzo e giugno di quell'anno. Esse, quindi, sono anteriori e non successive all'accordo intervenuto soltanto nel novembre del '90; e sono altresì anteriori alle informative del 2 luglio e del 5 agosto del medesimo anno, che pure non ne fanno cenno; e pertanto, non furono il frutto della prosecuzione dell'ascolto di nuove intercettazioni a cui si riferiva l'accordo predetto.

E' possibile però che proprio qui si annidi l'equivoco che ha offuscato e avvelenato l'intera vicenda (a parte i successivi miasmi originati da un'infelice gestione del rapporto confidenziale instaurata da MORI e DE DONNO con Angelo SIINO nella veste di confidente dal gennaio del '93 alla fine del 1995, per cui si rimanda alla complessa indagine compendiata nell'ordinanza di archiviazione emessa dal GIP di Caltanissetta il 15 marzo 2000).

E' plausibile, infatti, che le intercettazioni compromettenti per le posizioni dei politici più noti o di maggior rilievo (come LIMA, NICOLOSI, e Calogero MANNINO), sebbene realizzate nell'ambito della medesima indagine e affatto "nuove" rispetto al compendio istruttorio già acquisito all'epoca del deposito della prima Informativa, siano state allegate per la prima volta alle successive Informative SIRAP e CARONTE in quanto frutto non già della prosecuzione delle operazioni di intercettazione già in corso all'epoca, bensì di un'attività - essa si "nuova" - di ri-ascolto delle intercettazioni già acquisite (che assommavano a diverse centinaia di conversazioni), o di un più accurato riesame dei verbali di trascrizione e dei brogliacci che si riferivano alle intercettazioni già oggetto di un precedente ascolto.

In tal senso militerebbe la circostanza che il Capitano DE DONNO, dopo avere chiesto e ottenuto l'autorizzazione al ritardo nel deposito dei risultati delle intercettazioni (cf. note del 23 e del 30 aprile 1990 citate a pag.124 dell'ordinanza LO FORTI), provvide a depositare in procura l'intero compendio costituito dalle bobine delle intercettazioni e relativi brogliacci e verbali di trascrizione.

Ma successivamente, e proprio per dare corso all'incarico di approfondire le posizioni più "sensibili", in relazione alla vicenda SIRAP, per cui era stato disposto con il cit. provvedimento del 19 aprile 1991 (v. supra) lo stralcio degli atti che facevano parte dell'originario procedimento SIINO+43, e in vista della redazione dell'Informativa che venne poi depositata il 5 settembre 1992, aveva chiesto l'autorizzazione al ri-ascolto delle telefonate intercettate, e segnatamente quelle intercettate sulle utenze SIRAP, e/o in uso a LA CAVERA e CIARAVINO; e l'autorizzazione al riascolto fu concessa con

nota dal dott. LO FORTE in data 28 maggio 1992, con provvedimento steso in calce alla richiesta che era stata avanzata dal Capitano DE DONNO in data 26 maggio '92. Non ci si può tuttavia esimere dal rilevare come colpisca il fatto che tra le intercettazioni realizzate a carico del LA CAVERA e del CIARAVINO su utenze personali o della SIRAP nei mesi di maggio e giugno 1990, o comunque nella primavera di quell'anno, siano rimaste fuori del compendio che era stato certamente portato a conoscenza dei magistrati all'epoca titolari dell'indagine su mafia e appalti con le Note del 2 luglio e del 5 agosto giuste quelle che contengono specifici riferimenti ai vari LIMA, NICOLOSI e MANNIO (Calogero).

Ciò avvalorerebbe il sospetto che l'omissione non sia stata accidentale, ma intenzionale, quali che fossero le finalità di chi la commise; ed è comunque certo che tale omissione non era giustificata da accordi intervenuti con i magistrati della Procura di Palermo, che, se vi furono, intervennero alla fine di agosto '90 (come si evincerebbe dalla Nota indirizzata dal Cap. DE DONNO al Procuratore Aggiunto Giovanni FALCONE, che però è assai generica) e poi a novembre del medesimo anno, come risulta dalle citate dichiarazioni del dott. PIGNATONE.

A dir poco frettoloso e sommaria appare dunque la conclusione cui ritenne di pervenire il GIP di Caltanissetta con la sua ordinanza del 15 marzo 2000 quando afferma che già nella primavera-estate del 1990 i magistrati della Procura di Palermo erano a conoscenza degli elementi investigativi da cui poteva evincersi il coinvolgimento degli esponenti politici in questione.

In realtà, le informative trasmesse ai predetti magistrati prima che venisse depositato il rapporto mafia e appalti del febbraio 1991 non contengono riferimenti agli esponenti politici sunnominati. E nella certolina opera del GIP di Caltanissetta di ricostruzione e di acquisizione di materiali e documentazione varia proveniente dagli incartamenti relativi ai vari procedimenti i cui atti sono stati compulsati per ricavarne elementi utili alla propria indagine non v'è alcuna traccia di altre informative o annotazioni di p.g. che possano essere state trasmesse agli stessi magistrati, magari in epoca successiva all'agosto 1990, per sollecitare proroghe delle attività d'intercettazione in corso e nelle

quali figurino specifici o espressi riferimenti ai personaggi politici in questione o alle quali siano allegati le intercettazioni che saranno invece allegati alle Informative SIRAP e CARONTE.

2.3.4.3.- Deve altresì convenirsi sulla manifesta illogicità della conclusione cui lo stesso GIP perviene quando afferma che *“non può ritenersi affatto provata la c.d. tesi della doppia informativa”*: conclusione che appare in netta contraddizione con le risultanze acquisite e illustrate nell’ordinanza a sua firma.

E’ lo stesso GIP a rassegnare come un dato di certezza processuale la circostanza che *“il R.O.S. depositò presso la Procura, solamente nel 1992, alcune trascrizioni di conversazioni telefoniche effettuate sulle utenze SIRAP nel 1990 e contenenti espressi riferimenti ai menzionati uomini politici”*.

Non si vede invero cos’altro serva per dimostrare che vi fu, in effetti, una duplice e diversa refertazione sullo stato delle indagini del R.O.S. in ordine alle ingerenze mafiose e a presunte collusioni politiche nella gestione degli appalti.

E la seconda refertazione, cioè quella consacrata nelle Informative SIRAP e CARONE depositate più di un anno e mezzo dopo il primo rapporto *“Mafia e Appalti”*, non compendia soltanto le risultanze acquisite nel corso delle ulteriori investigazioni dei carabinieri, ma comprende anche risultanze ed elementi di prova o comunque significativi spunti investigativi a carico di noti esponenti politici che erano stati già acquisiti in precedenza, ma che non risultano essere stati mai segnalati all’A.G. prima di essere allegati alle informative depositate a settembre e ottobre del 1992.

Diverso è il giudizio conclusivo se si circoscrive l’assunto dell’infondatezza della tesi della *“doppia informativa”* all’ipotesi ricostruttiva secondo cui già all’epoca del rapporto *“Mafia e Appalti”* sarebbe esistita una seconda copia – o se si preferisce un secondo originale, cioè una diversa versione – del medesimo rapporto, molto più ricco anche perché integrato dagli atti che si riferivano alla vicenda SIRAP, incluse le intercettazioni che vennero allegati alle successive informative e che involgevano le



posizioni degli esponenti politici mai menzionati prima (né nell'Informativa del febbraio '91, ma neppure nelle precedenti informative del luglio-agosto 1990).

Tale ricostruzione, infatti, grazie alla pregevole opera di scavo del GIP LO FORTI, deve ritenersi fondata esclusivamente sulle ondivaghe, incerte e contraddittorie propalazioni di Angelo SIINO, che ha reso almeno quattro versioni diverse e contrastanti tra loro sulle circostanze e sulla fonte da cui egli avrebbe appreso del coinvolgimento nell'indagine lo riguardava direttamente anche dei vari LIMA, NICOLOSI e Calogero MANNINO<sup>200</sup>. Ma ha comunque finito per confermare che l'informativa del R.O.S. di cui ebbe modo di avere cognizione dopo il suo arresto, unitamente agli altri atti del procedimento penale a suo carico, corrispondeva a quella che gli era stata sottoposta in visione dall'on. LIMA e di cui aveva avuto contezza già diversi mesi prima del proprio arresto. E quindi, l'informativa che sarebbe circolata negli ambienti di Cosa Nostra e che allo stesso SIINO sarebbe pervenuta prima del suo arresto in tutto o in parte attraverso vari canali non era diversa e non conteneva risultanze ulteriori rispetto a quella depositata ufficialmente presso la Procura di Palermo il 20 febbraio 1991.

A conforto di tale esito depone la "testimonianza" di BRUSCA in questo processo.

All'udienza dell'11.12.2013, esaminato sempre nella veste di teste assistito, egli ha sostanzialmente confermato quanto aveva dichiarato in precedenza circa il fatto che SIINO era venuto in possesso del dossier "Mafia e Appalti" diversi mesi prima di essere arrestato (luglio 1991).

---

<sup>200</sup> Cfr. pagg. 131-132 della cit. ordinanza LO FORTI: <<- nell'interrogatorio reso al P.M. di Palermo il 12.07.97 ha dichiarato che l'on.le LIMA, quando gli fece esaminare la informativa, commentò, con soddisfazione, che vi risultavano coinvolti anche gli on.li MANNINO e NICOLOSI;

- nel successivo interrogatorio del 21.07.97, sempre al Pm di Palermo, ha dichiarato di avere appreso dal m.llo LOMBARDO che, nella indagine in questione, erano coinvolti anche gli on.li DE MICHELIS, MANNINO e NICOLOSI;
- successivamente al Pm di Caltanissetta, nel corso dell'interrogatorio del 19.02.98 ha dichiarato di avere personalmente visto sua informativa mostratagli dall'on.le LIMA solamente il nominativo dell'on.le DE MICHELIS, rimanendo conseguentemente sorpreso perché, in base alle informazioni in precedenza ricevute, si attendeva di trovarvi coinvolta "l'intera Sicilia";
- ha inoltre aggiunto che l'informativa di cui successivamente, nel corso del procedimento penale a suo carico, ebbe la disponibilità, in quanto facente parte degli atti processuali, era identica a quella vista presso l'on.le LIMA>>.

Si erano incontrati, adesso non ricorda se uno o due mesi prima, a casa della cognata del SIINO, titolare di una nota distilleria a Partinico. E mentre si trovavano a parlare a quattr'occhi all'interno dell'auto, SIINO gli fece vedere un voluminoso rapporto (*un malloppo così bello grosso*) contenuto in una busta gialla e lo sfogiarono insieme. Si trattava del rapporto redatto dai carabinieri del R.O.S. sulle indagini a suo carico per l'illecita gestione degli appalti, e sulla rete di contatti e relazioni tessute con imprenditori e politici dallo stesso SIINO che sosteneva di avere ricevuto quella copia del rapporto, dietro pagamento di un compenso di 5 o 10 milioni di lire, da due marescialli dell'Arma che indicava nelle persone del M.llo CANALE e del M.llo LOMBARDO.

E grande fu la loro sorpresa, esaminando quel rapporto, nel constatare fin dall'inizio che esso appariva incompleto, come se mancasse una metà dell'indagine. Si parlava in quel rapporto degli incontri alla SIRAP e dei contatti e dei collegamenti di SIINO con una precisa parte, *politicamente parlando*, ovvero un nutrito gruppo di imprenditori e politici vicini o riconducibili all'on. LIMA. Ma nello stesso torno di tempo, e nello stesso contesto di affari, il SIINO aveva contatti e relazioni anche con altri imprenditori e politici che invece facevano capo ad altre correnti della Democrazia Cristiana, e segnatamente alle correnti della sinistra democristiana, facenti capo a MANNINO e NICOLOSI, che erano, dice BRUSCA manifestando una certa erudizione delle dinamiche politico-partitiche dell'epoca, diverse dalla corrente di LIMA. Era come se, aggiunge il teste a mero titolo esemplificativo, dopo avere telefonato a LIMA, egli avesse telefonato per un medesimo affare a MICCICHE'; e il rapporto dei carabinieri documentasse solo la prima telefonata e non la seconda.

Ma, aggiunge BRUSCA, nessuno dei due sapeva spiegarsi per quale ragione fosse stata escluso quel versante delle relazioni e dei collegamenti del SIINO.

In pratica, il rapporto appariva monco rispetto a risultanze che avrebbero dovuto figurarvi se SIINO era stato così attentamente monitorato e pedinato e intercettato; e tuttavia, in quella copia, l'unica in possesso del SIINO, non ve n'era traccia.

Ciò che risulta provato può dunque riassumersi come segue:

é vero che vi fu una duplice refertazione sullo stato delle indagini condotte dal R.O.S. sugli intrecci politico-mafiosi affaristici in materia di appalti, essendo quella contenuta nelle Informative SIRAP e CARONTE comprensiva di risultanze e atti non allegati all'Informativa che era stata depositata il 20 febbraio 1991;

non è vero, o almeno non è provato che già all'epoca dell'informativa Mafia e Appalti depositata il 20 febbraio 1991 ne esistesse una seconda copia o una seconda versione molto più ricca perché comprensiva degli atti che vennero poi allegati alle successive Informative;

è vero che alcuni degli atti che furono allegati alle informative SIRAP e CARONTE, e segnatamente quelli contenenti le intercettazioni più significative e compromettenti per i politici di maggiore rilievo (come LIMA, NICOLOSI e Calogero MANNINO), erano in possesso dei carabinieri del R.O.S. già prima che venisse depositata l'Informativa Mafia e Appalti del febbraio 1991;

non è vero, o almeno non è provato che quelle intercettazioni fossero state segnalate ai magistrati titolari dell'indagine su mafia e appalti già prima che venissero depositate le Informative SIRAP e CARONTE, a cui vennero allegate.

\*\*\*

Ciò posto, sarebbe azzardato e per nulla provato inferirne un atteggiamento di favore o di omertosa copertura dei carabinieri del R.O.S. nei riguardi dell'on. MANNINO.

La difesa non ha prodotto atti specifici, o informative o annotazioni di p.g. o anche deleghe d'indagine che attestino l'impegno profuso dal R.O.S. nelle indagini a carico dello stesso MANNINO, sfociate in numerosi procedimenti penali a suo carico; e non solo quello più noto, per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa (al di là della labiale affermazione che furono militari del R.O.S. ad eseguirne l'arresto nel febbraio del 1995), ma i molteplici procedimenti nei quali l'on. MANNINO era imputato in concorso con altri politici e imprenditori per illeciti commessi nell'aggiudicazione delle gare di appalto o nelle procedure e deliberazioni di finanziamento pubblico delle opere appaltate.

Ma, soprattutto per questi ultimi, sia la cit. Relazione dei magistrati della Procura di Palermo sulle modalità di svolgimento delle indagini su mafia e appalti, sia la sentenza che ha definitivamente assolto Calogero MANNIO dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, sia la copiosa documentazione prodotta dal Senatore DI PIETRO a margine della sua deposizione dinanzi a questa Corte – che è stata acquisita sull'accordo delle parti: v. infra – comprovano come gran parte dei guai giudiziari dell'on. MANNINO furono dovuti non tanto alle intercettazioni di cui s'è fin qui discusso, quanto, piuttosto, alle rivelazioni di nuovi collaboratori di giustizia e a imprenditori più o meno collusi divenuti a loro volta collaboratori di giustizia o sedicenti tali (a cominciare da Giuseppe LI PERA e Filippo SALAMONE, entrambi particolarmente attenzionati e valorizzati come fonti d'accusa dal Capitano DE DONNO) non pochi dei quali avevano iniziato a collaborare con la giustizia dopo essere stati arrestati nell'ambito di indagini del filone mafia e appalti delegate principalmente ai carabinieri del R.O.S., in anni in cui il Generale MORI ne fu prima vice comandante (fino a gennaio 1997) e poi comandante (dal gennaio 1997 a gennaio 1999).

### **2.3.5.- Valutazioni conclusive sulla teoria della “doppia informativa” dell'indagine mafia e appalti e primi cenni sul “metodo R.O.S.”.**

Ma allora cosa resta, ai fini del presente giudizio, della vicenda della “doppia refertazione” sulle risultanze dell'indagine mafia e appalti?

Resta il fatto che essa offre uno spaccato crudo ed eloquente di un discutibile modo di operare del R.O.S., o, più esattamente del gruppo di ufficiali che si strinsero sotto il comando del Generale SUBRANNI e dell'allora Col. MORI: un *modus operandi* sostanziatosi in una condotta poco rispettosa di regole e procedure o addirittura spregiudicata nello svolgimento delle attività info-investigative, nell'uso delle informazioni raccolte nel corso di tale attività e nella gestione delle fonti confidenziali, contrassegnata da un'opacità che andava ben oltre i limiti di autonomia e

discrezionalità fisiologicamente intrinseci all'azione investigativa che si avvalga di questo genere di strumenti. Il tutto condito da insofferente alla sottoposizione alle direttive e al controllo dell'A.G. cui pure competeva la direzione delle indagini e da una visione ipertrofica della propria autonomia come organo di polizia, come se gli ufficiali predetti non riconoscessero altra legittima autorità all'infuori di quella inserita e riconosciuta nella loro catena di comando.

Così nel caso di MORI e DE DONNO, quest'ultimo particolarmente impegnato sul versante dell'indagine mafia e appalti: sono loro a decidere se, quando e soprattutto cosa riferire all'A.G. delle indagini loro delegate, o delle iniziative da loro autonomamente intraprese (per l'indagine mafia e appalti come per i contatti intrapresi con Vito CIANCIMINO, prima e con Angelo SIINO poi, per non parlare di LI PERA). DE DONNO, in particolare, ha imbastito o propiziato l'avvio di un'indagine dell'A.G. di Catania sostanzialmente sui medesimi fatti che erano già oggetto di un procedimento pendente presso l'A.G. di Palermo e di un'indagine dalla stessa Autorità palermitana delegata al R.O.S. e a lui affidata; ha attivamente cooperato con diversa autorità giudiziaria per sviluppare questa sorta di indagine parallela, coltivando per di più, o almeno, favorendo un'ipotesi ricostruttiva dei medesimi fatti che, quanto meno, si discostava dall'impostazione seguita dalla Procura di Palermo. E lo ha fatto valorizzando, dopo un numero imprecisato di colloqui investigativi cui - paradossalmente - era stato autorizzato dalla Procura di Palermo, una fonte che figurava già tra gli indagati del procedimento "palermitano": ma tutto ciò senza darne notizia all'A.G. di Palermo, così come ha taciuto all'A.G. catanese che il sedicente nuovo collaboratore di giustizia, contrariamente a quanto da lui dichiarato per giustificare la propria decisione di iniziare a collaborare con la Procura di Catania, era stato più volte sentito dalla Procura di Palermo che lo indagava per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., ma per ben due volte si era avvalso della facoltà di non rispondere e poi aveva reso un lungo interrogatorio (in data 5 marzo 1992) dinanzi ai magistrati della Procura di Palermo titolari del procedimento ormai prossimo alla conclusione della fase delle indagini preliminari, insistendo nel protestare la propria innocenza e senza

fornire alcun elemento utile per ulteriori sviluppi dell'inchiesta: una circostanza che avrebbe dovuto essere resa nota al P.M. di Catania, non foss'altro come elemento di valutazione dell'attendibilità del dichiarante.

DE DONNO non ha informato neppure il dr. BORSELLINO della decisione di LI PERA di aprirsi a un'iniziale collaborazione con la Procura di Catania, benché ne avesse avuto la possibilità in occasione dell'incontro che ebbero il 25 giugno 1992 alla Caserma Carini (episodio che trova conferma nelle testimonianze di SINICO e CANALE, anche se quest'ultimo, come rammenta il giudice di prime cure, dà una versione diversa delle ragioni per cui il dott. BORSELLINO aveva sollecitato quell'incontro che lo stesso CANALE avrebbe poi provveduto a organizzare, o almeno della ragione che ne aveva fornito il pretesto<sup>201</sup>).

Era un'occasione particolarmente ghiotta se si considera che, a suo dire, era stato lo stesso BORSELLINO a sollecitare quell'incontro per verificare la disponibilità di DE DONNO e del ROS a riprendere e approfondire un'indagine che entrambi convenivano fosse di assoluto rilievo nella lotta alla criminalità mafiosa; ma che fino a quel

---

<sup>201</sup> Al processo MORI/OBINU il tenente CANALE ha riferito di avere saputo dallo stesso BORSELLINO che correva una voce, tra i suoi colleghi, che dava proprio il Capitano DE DONNO come autore dell'esposto anonimo denominato CORVO2 diffuso in quei giorni anche tra i magistrati della Procura di Palermo, anche se, in base alla stessa propalazione, DE DONNO l'aveva fatto proprio per rilanciare l'attenzione sull'indagine mafia e appalti, che era stata da lui curata ma che non aveva avuto da parte della Procura di Palermo la considerazione che meritava. E in questo senso troverebbe comunque conferma, nell'episodio in questione, il rinnovato interesse del dott. BORSELLINO per quella problematica indagine. E in effetti, il CANALE, a conclusione della rievocazione di quell'episodio, dichiara di non sapere cosa si dissero (DE DONNO e BORSELLINO), perché il dott. BORSELLINO non gli disse nulla al riguardo, né lui glielo chiese. Ma conferma che *però l'argomento era questo discorso mafia-appalti* (cfr. pag.14 del verbale di trascrizione udienza del 22.02.2011, proc. n. 1760/08 R.G.).

Un riscontro indiretto, poi, all'attendibilità della notizia riferita da CANALE circa l'esistenza della voce che attribuiva a DE DONNO la paternità di quell'anonimo è venuta dalla testimonianza di Nicola RAO. Questi, infatti, rammenta che una volta, uscendo dall'Ufficio del Col. MORI, aveva incontrato il Generale SUBRANNI insieme ad un altro ufficiale dell'Arma e ne aveva captato un commento ironico a proposito dell'attribuzione a DE DONNO della paternità dell'anonimo: una battuta e nulla di più, ma che lo colpì non poco, dandogli da pensare. E' vero dunque che circolava quella voce, anche se l'atteggiamento e le parole del Generale SUBRANNI lasciavano intendere che non fosse da prendere sul serio. Non si comprende però per quale ragione il Generale SUBRANNI avesse tenuto a manifestare al giornalista RAO il suo punto di vista al riguardo.

momento aveva sortito, sul piano giudiziario (con 6 imputati a giudizio, mentre per tutti gli altri dell'originario procedimento SIINO+45 si profilava una imminente archiviazione) risultati di gran lunga inferiori a quelli auspicati e attesi dagli inquirenti<sup>202</sup>.

L'allora Capitano DE DONNO, al pari del resto dell'allora Colonnello MORI, nelle dichiarazioni rese al P.M. di Caltanissetta (nell'ambito del procedimento poi conclusosi definitivamente con il provvedimento di archiviazione più volte citato del 15 marzo 2000, in atti) si è detto certo che il dr. BORSELLINO fosse stato informato che LI PERA aveva deciso di collaborare e stava rendendo dichiarazioni alla Procura di Caltanissetta. Ma sulle circostanze e da chi il dr. BORSELLINO ne sarebbe stato informato, DE DONNO ha reso dichiarazioni confuse e contraddittorie, oltre ad essere poco credibili ex se, spingendosi a fare affermazioni che sono state perentoriamente smentite da uno dei magistrati – peraltro contitolare dell'inchiesta su mafia e appalti – che era stato chiamato in causa come terminale attraverso cui la notizia, che sarebbe stata trasmessa riservatamente e in via ufficiosa dal P.M. di Catania, era pervenuta al dr. BORSELLINO<sup>203</sup>.

---

<sup>202</sup> L'insoddisfazione dei carabinieri del ROS che si erano prodigati nell'indagine, e le polemiche seguite alla pubblicazione sul Sole 24 ore dei c.d. "diari di Falcone" sarebbe all'origine della rovente campagna di stampa che, dopo quella che già c'era stata nell'estate del 1991, attinse nuovamente la Procura di Palermo con l'accusa di voler insabbiare le inchieste più scottanti e di essere lacerata da contrasti interni. Da qui la decisione del procuratore GIAMMANCO di convocare la riunione poi tenutasi il 14 luglio tra tutti i magistrati della Procura, inclusi i giovani collegi da poco assegnati o applicati, per dare una prova di compattezza e trasparenza dell'Ufficio, fugando qualsiasi dubbio o perplessità che potesse serpeggiare tra gli stessi magistrati: questo è il quadro che emerge incrociando -con i documenti allegati ai verbali di audizione - le testimonianze rese dei magistrati all'epoca in forza alla Procura di Palermo, che vennero sentiti dal C.S.M. dopo il clamoroso documento di protesta sottoscritto da otto dei magistrati addetti alla DDA il 23 luglio – e comparso sulla stampa già il giorno dopo - che in un inciso finale conteneva in effetti un esplicito apprezzamento critico nei riguardi del dirigente dell'Ufficio e al quale aveva fatto seguito un documento di solidarietà di altri 9 magistrati del medesimo Ufficio: cfr. produzione del P.G. del 14.09.2020.

<sup>203</sup> Prima ha dichiarato di essere certo che il dr. BORSELLINO aveva saputo della collaborazione di LI PERA e ne aveva parlato con il suo fido collaboratore, il M.llo CANALE – sarebbe stato lo stesso CANALE a rivelarlo a DE DONNO – e forse con qualche magistrato del suo Ufficio. Successivamente ha imbastito una versione molto più articolate secondo la quale lui stesso, DE DONNO, sarebbe stato incaricato dal P.M. LIMA di informare il dr. SCARPINATO, titolare dell'indagine su mafia e appalti affinché a sua volta ne informasse il dr. BORSELLINO. E in un incontro che poi ebbero

E' certo però che non ha mai detto di essere stato lui, DE DONNO ad informarlo. E quindi resta motivo di grave perplessità che non abbia sentito il bisogno di farlo lui stesso; o quanto meno, senza fare nomi e senza entrare nel merito della vicenda, per non violare il dovere di riserbo investigativo rispetto all'indagine condotta dall'A.G. di Catania, non avesse colto l'occasione di quell'incontro per allertare BORSELLINO sulla possibilità che vi fosse un nuovo collaboratore di giustizia disposto a riferire proprio sui fatti che avevano formato oggetto dell'indagine mafia e appalti cui lo stesso BORSELLINO si mostrava tanto interessato da sollecitarlo – una sollecitazione che dice di avere accolto, pur sapendo che erano altri i magistrati della Procura di Palermo titolari dell'inchiesta - a svolgere un'indagine per la quale avrebbe dovuto rapportarsi solo a lui; e non lo avesse invitato a prendere contatti con l'Ufficio omologo di Caltanissetta.

Così come desta serie perplessità che, sempre in occasione dell'incontro sollecitato da BORSELLINO ed effettivamente tenutosi il 25 giugno, né MORI né DE DONNO abbiano ritenuto di informarlo dell'iniziativa che avevano intrapreso di compulsare Vito CIANCIMINO come possibile fonte di informazioni utili ad analizzare e comprendere il contesto criminoso in cui inquadrare l'escalation di violenza mafiosa in atto: e ciò a prescindere dal fatto che DE DONNO avesse già incontrato l'ex sindaco di Palermo o fosse in procinto di incontrarlo, trattandosi comunque di un programma di lavoro investigativo che ben poteva integrarsi con il proposito loro esternato dal dr. BORSELLINO di sviluppare l'indagine sugli intrecci collusivi di natura politico-affaristico mafiosa. Tanto più che, a dire dello stesso DE DONNO, il dr. BORSELLINO era convinto, anche se non glielo aveva detto espressamente, che l'indagine su mafia e appalti avesse un rilievo strategico perché puntava al cuore del

---

a Roma il dr. SCARPINATO gli confermò che BORSELLINO aveva espresso compiacimento alla notizia della nuova collaborazione a Roma: tutte circostanze che però sono state smentite dai magistrati chiamati in causa, e cioè, per quanto loro rispettivamente attribuito da DE DONNO, sia il dr. LIMA che il dr. SCARPINATO: entrambi concordi nell'escludere di avere avuto tra loro alcun contatto, o diretto o per interposta persona, sulla vicenda della collaborazione intrapresa da Giuseppe LI PERA . E il dr. SCARPINATO ha aggiunto che l'incontro effettivamente avuto a Roma con il Capitano DE DONNO, dopo la strage di via D'Amelio, aveva avuto tutt'altro oggetto.



potere mafioso e della sua più recente evoluzione e che su quel versante poteva annidarsi la vera causale della strage di Capaci<sup>204</sup>.

D'altra parte, la dott.ssa FERRARO ricorda perfettamente che il Capitano DE DONNO, alla sua obiezione che di quell'iniziativa i carabinieri avrebbero dovuto e riferire all'A.G. e quindi al dr. BORSELLINO, piuttosto che al Ministro, le assicurò che ovviamente ne avrebbe informato il dr. BORSELLINO. E lo stesso MORI, nel datare sia pure con approssimazione l'incontro tra la FERRARO e il DE DONNO, esclude che avessero già incontrato Vito CIANCIMINO perché se così fosse stato ne avrebbero certamente parlato con il dr. BORSELLINO: così dando addirittura per scontato che l'allora procuratore aggiunto della Procura di Palermo dovesse esserne informato.

Sta di fatto che BORSELLINO ne fu informato dalla FERRARO, e non dagli ufficiali del ROS.

Ed ancora più discutibile è stata la scelta sia di MORI che di DE DONNO di non rivelare quell'episodio, tacendo per anni: fino a quando non vennero chiamati dalla Procura di Caltanissetta per chiarimenti sulle circostanze emerse dalla deposizione di altro magistrato che aveva riferito sui filoni d'indagine particolarmente attenzionati dal dr. BORSELLINO negli ultimi tempi, indicando tra gli altri proprio l'indagine su mafia appalti, della quale lo stesso BORSELLINO avrebbe parlato in particolare con il Capitano DE DONNO.

La giustificazione addotta – e cioè che a quell'incontro non aveva fatto seguito neppure la redazione di un programma di lavoro e quindi tutto era rimasto allo stato di mero proposito, sicché nessuno dei due ufficiali ritenne che quell'episodio potesse avere il minimo interesse per l'A.G. che indagava sulla strage di via D'Amelio – non fuga il sospetto di reticenza. Non poteva sfuggire ai due ufficiali la rilevanza dell'episodio, e comunque la necessità che la competente A.G. ne fosse messa a conoscenza, considerati, da un lato, lo sforzo profuso per tentare di individuare la causale della

---

<sup>204</sup> Cfr. dichiarazioni rese da Giuseppe DE DONNO al processo BORSELLINO ter. Ma anche intervista pubblicata postuma sul Venerdì di Repubblica del 22 luglio '92

strage proprio a partire dall'analisi delle più significative indagini curate dal dr. BORSELLINO o da lui attenzionate.

#### **2.4.- La presunta accelerazione della strage di via D'Amelio: una verità a due facce.**

L'episodio dell'incontro alla Caserma Carini, del 25 giugno '92, introduce al secondo profilo di rilevanza, stavolta in un'ottica squisitamente difensiva, dell'indagine su mafia e appalti.

La tesi della difesa è che, se vi fu un'effettiva accelerazione nel dare concreta attuazione alla decisione già adottata da tempo di uccidere il dott. BORSELLINO, essa fu dovuta ad un coacervo di cause concomitanti che nulla hanno a che vedere con la presunta trattativa Stato-mafia; e su tutte e prima di tutte, risalterebbe il rinnovato interesse del magistrato per l'indagine mafia e appalti e la sua determinazione a riprendere e approfondire tale indagine, che mirava a uno dei gangli vitali del potere mafioso. Da qui la preoccupazione dei vertici mafiosi di stroncare sul nascere qualsiasi velleità di sviluppare questo filone d'indagine, eliminando il dott. BORSELLINO prima ancora che potesse mettere in atto il suo proposito.

La sentenza appellata reputa provato sia l'interesse che il proposito predetti, richiamando al riguardo le convergenti dichiarazioni di una serie nutrita di fonti testimoniali (cfr. CANALE, NATOLI, VIZZINI, ALIQUO', FERRARO) in aggiunta e a riscontro di quanto dichiarato da MORI e DE DONNO in ordine alle intenzioni e intuizioni loro esternate dal dott. BORSELLINO in occasione dell'incontro del 25 giugno '92. E tuttavia esclude, per molteplici ragioni (cfr. pagg. 1234-1236), che possano avere avuto una concreta incidenza nell'accelerazione dell'iter esecutivo della strage (così andando, va detto, in contrario avviso rispetto ai più recenti arresti giurisprudenziali sul tema, come risulta dalle sentenze di merito del processo "BORSELLINO quater", ed anche rispetto alla sentenza, divenuta irrevocabile, n. 24/2006 della Corte d'Assise d'Appello di Catania, che ha definito quale giudice di rinvio i procedimenti riuniti aventi ad oggetto le due stragi siciliane); come pure

esclude (cfr. pag. 1237) la possibile incidenza degli avvenimenti e delle circostanze che decine di giudici nei vari processi istruiti e definiti sulle due stragi siciliane hanno di volta in volta ipotizzato come possibili cause o concause di quell'accelerazione (quali la collaborazione di nuovi pentiti di rilevante spessore, come Leonardo MESSINA e Gaspare MUTOLO, che il dott. BORSELLINO aveva iniziato ad interrogare il 1° luglio '92, e altri pentiti provenienti dall'agrigentino; nonché le incaute esternazioni risalenti all'ultima decade di giugno '92 dei ministri SCOTTI e MARTELLI circa una possibile designazione a Procuratore Nazionale Antimafia del dott. BORSELLINO, quale naturale erede del giudice FALCONE nel ruolo di leader dell'attività di contrasto alla mafia). E perviene infine alla conclusione che «è giocoforza ritenere che l'unico fatto noto di sicura rilevanza, importanza e novità verificatosi in quel periodo per l'organizzazione mafiosa sono stati i segnali di disponibilità al dialogo – ed in sostanza, di cedimento alla tracotanza mafiosa culminata nella strage di Capaci – pervenuti a Salvatore Riina, attraverso Vito Ciancimino, proprio nel periodo immediatamente precedente la strage di via D'Amelio».

Quei segnali sarebbero quindi l'unico fatto nuovo, sopravvenuto dopo la strage di Capaci e prima di quella di via D'Amelio che può avere indotto RIINA a «sconvolgere la “scaletta” del proprio programma criminoso ed a anticipare, quindi, un delitto, che, in quel momento, all'apparenza, sarebbe stato totalmente controproducente per gli interessi dell'organizzazione mafiosa, se non altro per l'effetto catalizzatore che avrebbe avuto contro la tracotanza mafiosa e di conseguente inevitabile tacitamento delle opposizioni di carattere “garantista”, interne ed esterne al Parlamento, che si erano levate di fronte al “giro di vite” che il Governo si apprestava ad attuare nell'azione di contrasto alle mafie».

Ebbene, va detto subito che gli argomenti che inducono il giudice di prime cure ad escludere che l'interesse del dott. BORSELLINO per l'indagine mafia e appalti e la sua determinazione a riprendere e approfondire quel tema d'indagine abbiano avuto concreta incidenza nell'accelerazione della strage di via D'Amelio (nella sua fase esecutiva) appaiono tutt'altro che irresistibili e convincenti.

Vero è che nel periodo in considerazione si occupava anche - persino di più - di altre indagini, nella sua qualità di coordinatore dei magistrati titolari delle inchieste sulle consorterie mafiose operanti nelle province di Trapani e Agrigento. Ma è chiaro che, in un'ottica di tutela preventiva degli interessi mafiosi, le indagini in corso, o quelle che il dott. BORSELLINO si accingeva ad intraprendere, non avevano tutte lo stesso peso. C'è indagine e indagine: bisogna vedere quale, delle tante di cui egli si stava occupando, poteva destare maggiore allarme in Cosa Nostra, per la sua valenza strategica e i possibili sviluppi.

E la medesima considerazione vale per l'obiezione che segue immediatamente alla prima.

Vero è che l'innegabile interesse per l'indagine mafia e appalti e i lungimiranti propositi di BORSELLINO di riprendere quel filone investigativo e approfondirlo - magari proprio avvalendosi degli input che potevano venirgli dai nuovi pentiti di cui aveva iniziato a raccogliere le prime dichiarazioni - non si erano concretizzati ancora in specifici atti istruttori e neppure in una delega d'indagine che potesse concretamente impensierire i vertici dell'organizzazione mafiosa.

Ma anche sotto questo aspetto è agevole replicare che, sempre in un'ottica di tutela preventiva, se Cosa Nostra aveva motivo di temere conseguenze gravemente pregiudizievoli per i propri interessi da un'eventuale approfondimento dell'indagine mafia e appalti che conducesse ben oltre gli approdi del procedimento a carico di SIINO e gli altri 5 tra sodali e imprenditori collusi che erano stati arrestati e poi rinviati a giudizio per il reato di associazione mafiosa (essendo previsto per ottobre l'inizio del dibattimento), allora aveva altresì interesse a prevenire quel rischio: e quindi a stroncare sul nascere la possibilità di ulteriori sviluppi di quell'indagine, attraverso l'annientamento del magistrato che forse più di ogni altro in quel momento avrebbe saputo mettere un patrimonio inestimabile di conoscenze e acquisizioni e capacità di analisi del fenomeno mafioso al servizio di un'indagine tesa a sviluppare un'intuizione che il dott. BORSELLINO aveva mutuato dal giudice FALCONE, a proposito della

sua probabile evoluzione nel senso di una progressiva penetrazione nei circuiti dell'economia legale, e negli ambienti dell'alta finanza e della grande impresa.

Un'evoluzione che, a partire dall'esigenza di riciclare e fare fruttare gli ingenti capitali provento dei traffici illeciti, e accumulati fin dalla seconda metà degli anni '70, aveva marciato lungo traiettorie che, nella prospettiva di una valenza non più soltanto predatoria o parassitaria dell'ingerenza di Cosa Nostra nel sistema di illecita spartizione e gestione degli appalti, andavano ad incrociare le indagini sulle vicende di corruzione e concussione che ormai in tutto il Paese, al seguito dell'inchiesta Mani Pulite, investivano pezzi importanti della nomenclatura politica fino ad allora dominante, e non risparmiavano i più grossi gruppi imprenditoriali interessati ad aggiudicarsi lucrosi appalti anche in Sicilia.

Pertanto, cade anche l'ulteriore obiezione del giudice di prime cure secondo cui, tutto sommato, l'indagine mafia e appalti già curata dal R.O.S. si era sostanzialmente conclusa, senza andare molto oltre gli esiti compendati nella prima Informativa del febbraio 1991. Essa non aveva sortito un gran danno per Cosa Nostra, a parte il sacrificio di SIINO, che aveva fatto velo all'ascesa di altri personaggi (come i fratelli BUSCEMI o l'imprenditore agrigentino Filippo SALAMONE), rimasti ai margini di quell'indagine, e chiamati invece a ricoprire ruoli anche più importanti rispetto a SIINO, nel fare da tramite tra l'organizzazione mafiosa, i rappresentanti dei più grossi gruppi imprenditoriali associati alle cordate di imprenditori locali negli accordi di spartizione degli appalti e i politici o gli amministratori che li propiziavano dietro versamento di congrue tangenti.

Saranno proprio le indagini e i processi del filone mafia e appalti che seguiranno negli anni successivi a svelarlo, come si evince dalla mole di documenti qui acquisiti.

Ma in quella primavera-estate del '92, era uno scenario ancora latente. E quindi non vale obiettare che il rapporto mafia e appalti del Capitano DE DONNO aveva sortito magri risultati sul piano giudiziario e non poteva rappresentare un pericolo per Cosa Nostra; o che tra i politici e imprenditori che erano stati solo lambiti da quell'indagine - e che ovviamente non avrebbero gradito un suo approfondimento - non vi fossero

personaggi talmente compenetrati agli interessi (strategici) di Cosa Nostra da poter sollecitare l'organizzazione mafiosa a prendere i provvedimenti più opportuni per scongiurarne il rischio.

Sono obiezioni che ancora una volta sottostimano le esigenze di tutela preventiva per gli stessi interessi mafiosi contro i rischi di un'indagine che andasse ad aggredire gangli strategici del potere mafioso, quali le sue fonti di arricchimento (e di fruttuoso reimpiego degli ingenti capitali accumulati) e i suoi crescenti e sempre più pervasivi collegamenti con ambienti qualificati del mondo politico e imprenditoriali, perseguiti e realizzati proprio attraverso l'inedito protagonismo di Cosa Nostra nel settore degli appalti che apriva canali e opportunità formidabili per implementare quei collegamenti. Sempre in un'ottica di tutela preventiva, ciò che poteva temere Cosa Nostra era ben altro dal rischio che qualche politico "amico" o qualche imprenditore rampante e più o meno colluso restasse invischiato nelle maglie di un'inchiesta come quella sfociata nell'arresto di Angelo SIINO e pochi altri suoi sodali.

Il vero pericolo era che un approfondimento di quel tema d'indagine, sotto la sapiente regia e la determinazione di un magistrato esperto qual certamente era il Procuratore Aggiunto di Palermo unanimemente additato come erede di Giovanni FALCONE, e nel solco di un'intuizione che era stata dello stesso FALCONE, portasse alla luce o squarciasse il velo di silenzio che avvolgeva gli scenari davvero inquietanti di cui ha parlato, anche nella deposizione resa dinanzi a questa Corte, come già aveva fatto nel "BORSELLINO ter", il senatore DI PIETRO (v. infra). Ma di cui v'è cospicua traccia, oltre che nelle sentenze di merito dello stesso "BORSELLINO ter" (e in quella emessa dalla Corte d'Assise di Caltanissetta nel processo "BORSELLINO quater"), in diversi altri documenti come i due decreti (e relative richieste) di archiviazione dei procedimenti istruiti dalla D.D.A. nissena a carico dei presunti mandanti occulti delle stragi, la richiesta di archiviazione del procedimento DE ECCHER+20, e la cit. Relazione sulle modalità di svolgimento delle indagini mafia e appalti a firma dei magistrati titolari dei primi procedimenti istruite su questo tema d'indagine dalla Procura di Palermo, e sui successivi sviluppi.

## **2.5.- La reale natura e dimensione degli interessi in gioco sullo sfondo delle due stragi siciliane.**

Il Senatore DI PIETRO, sulla cui deposizione si tornerà in prosieguo per gli spunti che ha offerto alla riflessione sui temi di questo processo, ha confermato che le indagini della Procura di Milano su vicende di corruttela politico-affaristica che investivano alcuni dei più grossi gruppi imprenditoriali nazionali portavano (anche) in Sicilia. Così come la ricostruzione di flussi di denaro provento di tangenti a politici, conduceva a conti di comodo (prevalentemente in banche svizzere) da cui poi partivano ulteriori flussi verso altri conti nella disponibilità di faccendieri e personaggi legati ad ambienti mafiosi.

Ma non appena imprenditori e funzionari d'impresa che facevano la fila davanti alla sua stanza in Procura, mostrandosi disponibili a collaborare alle inchieste, venivano invitati a parlare degli appalti in Sicilia, ecco che si trinceravano dietro un assoluto silenzio. E questo muro di omertosa reticenza s'implementò sensibilmente dopo Capaci e ancor più dopo via D'Amelio.

Alla fine, il pool di Mani Pulite riuscì, grazie alla mediazione del Procuratore di Milano BORRELLI e del nuovo Procuratore di Palermo CASELLI (ma siamo già nella prima metà del 1993), a coordinare le proprie indagini con quelle istruite dall'omologo ufficio palermitano sulla base di un riparto di competenze che valse a sciogliere il grumo di reticenze degli imprenditori del Nord che avevano fatto affari in Sicilia, spartendosi gli appalti con cordate di imprese locali più o meno vicine o contigue a Cosa Nostra e con la mediazione di faccendieri o imprenditori collusi (e che ottennero in pratica di continuare ad essere processati a Milano, per connessione con i reati di ordinaria corruzione/concussione ivi commessi; mentre i loro correi per gli affari in Sicilia venivano processati per il reato di cui all'art. 416 bis).

Insomma, nel sistema verticistico e unitario di gestione illecita degli appalti in Sicilia era risultato a vario titolo coinvolto il Gotha dell'imprenditoria nazionale; e Cosa Nostra era proiettata a giocare un ruolo preminente in questo sistema: cosa che in effetti

avvenne negli anni successivi, come i processi del filone mafia e appalti avrebbero poi dimostrato.

Ebbene, di queste problematiche Antonio DI PIETRO aveva parlato con il dott. BORSELLINO – che si onorava della sua amicizia, come lo stesso magistrato ucciso aveva dichiarato in un'intervista pubblicata sul Venerdì di Repubblica del 22 maggio 1992: v. infra - e insieme avevano deciso di rivedersi per definire un programma di lavoro comune che assicurasse un proficuo coordinamento di indagini che apparivano sempre più strettamente collegate, come accertato già nel proc. Nr. 29/97 R.G.C.Ass. "AGATE Mariano+26":

<<Il senatore DI PIETRO ha ricordato che BORSELLINO anche in occasione dei funerali di FALCONE gli aveva manifestato la piena convinzione che le indagini che avessero accertato il ruolo di COSA NOSTRA nella gestione degli appalti e nella spartizione delle relative tangenti pagate dagli imprenditori avrebbero consentito di penetrare nel cuore del sistema di potere e di arricchimento di quell'organizzazione. Ha altresì riferito il teste che mentre a Milano e nella maggior parte del territorio nazionale si stava registrando in misura massiccia il fenomeno della collaborazione con la giustizia di molti degli imprenditori che erano rimasti coinvolti nel circuito tangenziale, ciò non si era verificato in Sicilia e BORSELLINO spiegava tale diversità con la peculiarità del circuito siciliano, in cui l'accordo non si basava solo due poli, quello politico e quello imprenditoriale, ma era tripolare, in quanto COSA NOSTRA interveniva direttamente per gestire ed assicurare il funzionamento del meccanismo e con la sua forza di intimidazione determinava così l'omertà di quegli stessi imprenditori che non avevano, invece, remore a denunciare l'esistenza di quel sistema in relazione agli appalti loro assegnati nel resto d'Italia. Intenzione di BORSELLINO e DI PIETRO era quella di sviluppare di comune intesa delle modalità investigative, fondate anche sulle conoscenze già acquisite, per ottenere anche in Sicilia i risultati conseguiti altrove.

E BORSELLINO stava già traducendo in atto questo progetto, come dimostrano le dichiarazioni rese dai predetti testi MORI e DE DONNO, che hanno riferito di un incontro da loro avuto con BORSELLINO il 25 giugno 1992 presso la Caserma dei Carabinieri Carini di Palermo>>.

In effetti, il peculiare ruolo di Cosa Nostra nella gestione illecita degli appalti in Sicilia sarà messo a fuoco quando le risultanze dell'originario proc. nr. 2789/90 N.C. a carico di SIINO Angelo e altri saranno integrate con le rivelazioni di quei collaboratori di



giustizia che avevano acquisito – sul campo – una vera e propria specializzazione nel settore degli appalti pubblici.

Si accerterà così che PANZAVOLTA, BINI, VISENTIN e CANEPA, ossia il management delle varie società del Gruppo FERRUZZI consociate della CALCESTRUZZI S.P.A. di Ravenna per anni si erano prestati a fare affari con imprenditori siciliani che erano l'interfaccia del gruppo mafioso egemone.

In particolare, i BUSCEMI di Boccadifalco (Salvatore e Antonino) erano tra gli esponenti mafiosi più vicini a RIINA, e da soli non avrebbero avuto, per quanto influenti, la forza di imporsi all'attenzione di uno dei gruppi imprenditoriali più importanti dell'economia nazionale, fino a costituire una sorta di monopolio nel settore degli appalti di grandi opere e nella produzione e fornitura di calcestruzzi. La loro ascesa fu sponsorizzata dai vertici di Cosa Nostra, nell'ambito di un sistema che finì per ridimensionare e poi emarginare lo stesso SIINO Angelo, confinato nei limiti della "gestione" di appalti di dimensioni medio-piccole, ossia per importi inferiori a 5 mld. di lire (e su base provinciale: gli appalti banditi dall'amministrazione provinciale di Palermo: cfr. BRUSCA e SIINO).

Ma è la grande impresa italiana a fare affari in Sicilia con Cosa Nostra, attraverso cordate di imprenditori collusi o compiacenti verso le imprese mafiose.

E tale sistema, i cui prodromi s'intravedono sullo sfondo delle prime inchieste del filone mafia e appalti come quella compendiata nel rapporto del R.O.S. depositato il 20 febbraio 1991 era già giunto a piena maturazione quando si apre la stagione delle stragi, ma era proseguito anche oltre: come accertato, tra gli altri, nel proc. nr. 1120/97 n.c.- D.D.A., istruito dalla D.D.A. di Palermo a carico di BUSCEMI Antonino, BINI Giovanni, SALAMONE Filippo, MICCICHE' Giovanni, VITA Antonio, PANZAVOLTA Lorenzo, CANEA Franco, VISENTIN Giuliano, BONDI' Giuseppe, CRIVELLO Sebastiano per i reati di associazione mafiosa, turbativa d'asta e illecita concorrenza con violenza e minaccia (e per fatti commessi fino a tutto il 1991, e anche negli anni successivi. Procedimento che, avvalendosi delle propalazioni di Angelo SIINO, che nel frattempo si era determinato a collaborare con la giustizia, si profilava

quale *naturale prosecuzione e sviluppo di quanto emerso già in altri procedimenti nell'ambito delle indagini relative all'illecita aggiudicazione di appalti pubblici ed allo strutturato sistema di controllo degli stessi da parte dell'associazione per delinquere di tipo denominata Cosa Nostra*<sup>205</sup>.

E' in questo periodo che si costituisce ed opera un comitato d'affari in cui siedono Filippo SALAMONE, che si colloca sotto l'ala protettrice dei corleonesi, stringendo legami con BUSCEMI Antonino e BINI Giovanni, il quale funge da interfaccia per i rapporti con i grandi gruppi imprenditoriali del Nord.

In particolare, SALAMONE curerà i rapporti con i referenti politici e gli amministratori e funzionari da coinvolgere nelle manipolazioni di lavori e collaudi e nell'approvazione di varianti. E questo comitato d'affari deciderà la spartizione degli appalti di maggior valore, in modo che una quota rilevante fosse assicurata alle grandi imprese sponsorizzate dai vertici mafiosi, le quali poi ricambiavano con l'assegnazione di lavori in subappalto e imprese mafiose o vicine alle famiglie mafiose, oltre al pagamento delle tangenti ai politici.

La cit. Relazione sulle modalità di svolgimento delle indagini su mafia e appalti richiama un documento che sintetizza le conoscenze acquisite da magistrati inquirenti e investigatori, già nella prima metà del 1993, e quindi a pochi mesi dalle stragi siciliane e alla vigilia della nuova ondata di violenza stragista che avrebbe investito questa volta le città di Firenze, Roma e Milano, portando la guerra di Cosa Nostra – e delle organizzazioni mafiose - allo Stato sul continente, sull'evoluzione del fenomeno delle collusioni politico-mafiose e affaristiche.

La richiesta di o.c.c. (poi accolta dal GIP) avanzata il 17 maggio 1993 dalla D.D.A. di Palermo nell'ambito del proc. n. 6280/92 N.C.-D.D.A. a carico di RINA Salvatore+24 per associazione mafiosa e altri reati connessi all'illecita gestione degli appalti vedeva coindagati, insieme a esponenti di spicco dei corleonesi (come Michelangelo LA BARBERA e i fratelli BRUSCA, Giovanni ed Emanuele, unitamente al padre

---

<sup>205</sup> Cfr. pag. 83 della "Relazione sulle modalità di svolgimento delle indagini mafia e appalti negli anni 1989 e seguenti", cit.

Bernardo), imprenditori mafiosi o collusi locali e faccendieri vari (BUSCEMI Antonino, MARTELLO Francesco, SALAMONE Filippo, MODESTO Giuseppe ZITO Giuseppe, LIPARI Giuseppe), ma anche esponenti della grande impresa italiana (come Claudio DE ECCHER e Vincenzo LODIGANI). E a proposito dell'atteggiamento omertoso e delle reticenze di tanti imprenditori che invece in analoghi e paralleli procedimenti istruiti dalle procure di altre regioni (e in particolare da quella di Milano) erano disponibili a collaborare con gli inquirenti, ivi si sottolinea che la peculiarità del fenomeno corruttivo in Sicilia era legato non solo alla presenza, ma anche al progressivo protagonismo di Cosa Nostra.

L'organizzazione mafiosa, infatti, non si limitava più ad un'intermediazione parassitaria o ad un'attività di sistematica predazione, ma s'inseriva nel sistema, per dettare le proprie regole e condizioni ai vari comitati d'affari già operanti.

Sul versante delle indagini però la conseguenza era che “ *a differenza che in altre regioni d'Italia, gli imprenditori attinti a vario titolo dalla presente richiesta hanno generalmente assunto un atteggiamento di ostinata omertà, chiudendosi a qualsiasi collaborazione con l'A.G.*

*I pochi disponibili a fornire utili informazioni all'A.G. hanno limitato il proprio contributo conoscitivo al versante della corruzione politico-amministrativa”,* tentando in pratica di oscurare la peculiarità con cui il fenomeno si atteggiava in Sicilia: esattamente ciò che Paolo BORSELLINO un anno prima preconizzava in un'intervista pubblicata sul Venerdì di Repubblica del 22 maggio 1992 (v. infra).

Nel processo BORSELLINO ter (e anche nel BORSELLINO quater se ne richiamano e risultanze) viene tratteggiato un lucido affresco ricavato dalle dichiarazioni di Giovanni BRUSCA e Angelo SIINO – sostanzialmente confermate nel presente processo - dei contrasti generati inizialmente dall'inedita pretesa di Cosa Nostra di inserirsi con un ruolo attivo nelle collaudate pratiche di spartizione degli appalti basato su accordi di cartello con la partecipazione di amministratori e politici; e poi degli assestamenti interni al sistema c.d. del tavolino, che aveva ormai inglobato la terza gamba, rappresentata dalle imprese mafiose; nonché del tentativo di RIINA di imporre

l'impresa RE.A.LE che avrebbe dovuto scalzare l'IMPRESEM di Filippo SALAMONE anche per subentrargli nei rapporti con i referenti politici, non avendo affatto l'organizzazione mafiosa rinunciato a ad aprire nuovi e più fruttuosi canali con la politica, neppure nel pieno della guerra dichiarata allo Stato; ed essendo la cogestione del sistema illecito degli appalti un terreno fertile per la ricerca di nuovi legami e alleanze:

<<Il BRUSCA, pertanto, da prospettive diverse da quelle del SIINO e quindi in modo autonomo, ha fornito un quadro sostanzialmente conforme dell'evoluzione dei rapporti creati da COSA NOSTRA con ambienti politici ed imprenditoriali per la gestione dei pubblici appalti. Dopo una fase in cui l'organizzazione mafiosa si era occupata solo della riscossione delle tangenti pagate dagli imprenditori che si aggiudicavano gli appalti alle "famiglie" che controllavano il territorio in cui venivano realizzati i lavori, lasciando salvo qualche eccezione che fossero i politici ad individuare le imprese da favorire nella fase dell'assegnazione dell'appalto, il SIINO era stato incaricato da lui di gestire per conto di COSA NOSTRA gli appalti indetti dall'Amministrazione provinciale di Palermo, di cui uno dei primi e più cospicui era stato quello riguardante la realizzazione del tratto stradale per SAN Mauro Castelverde. Da allora il SIINO si era occupato della gestione di tali appalti anche nell'ambito delle altre province, prendendo contatti con gli esponenti di vertice di COSA NOSTRA interessati in quei territori. Un momento cruciale era stato costituito dalla gestione degli appalti indetti dalla SIRAP, di importo ben più consistente di quelli della Provincia e rispetto ai quali COSA NOSTRA era sino ad allora rimasta estranea alla fase dell'aggiudicazione. Allorché il BRUSCA aveva iniziato ad interessarsi di tali lavori tramite il SIINO, si erano registrate delle resistenze da parte di alcuni politici, come il Presidente pro tempore della Regione Sicilia Rino NICOLOSI, che sino ad allora aveva controllato tale gestione con l'intervento dell'imprenditore agrigentino SALAMONE Filippo, titolare dell'IMPRESEM. Per superare gli intralci burocratici con i quali si voleva impedire a COSA NOSTRA di gestire tali appalti, il BRUSCA era dovuto ricorrere al messaggio intimidatorio, che era stato recepito, sicché si era raggiunto un accordo sulla base del quale il SALOMONE avrebbe continuato a gestire formalmente i rapporti con gli altri imprenditori mentre le decisioni sull'aggiudicazione dei lavori sarebbero state prese dal SIINO per conto di COSA NOSTRA. Da quel momento quell'associazione aveva anche esteso il proprio controllo sulla gestione degli appalti da quelli indetti dalla Provincia a tutti gli altri di ben maggiore importo indetti dalla Regione e da altri enti pubblici, lasciando al SALAMONE la cura dei rapporti con gli imprenditori ed i politici a livello regionale e nazionale ma riservando a sé il momento decisionale. In quello stesso tempo, intorno al 1988-89, era stata introdotta a carico degli imprenditori una quota tangenziale dello 0,80%

sull'importo dei lavori, che veniva prelevata dalla quota spettante ai politici e che veniva versata in una cassa centrale dell'organizzazione controllata dal RIINA. Era però presto subentrata la volontà di creare dei rapporti diretti tra i gruppi imprenditoriali di livello nazionale ed alcuni esponenti politici nazionali, approfittando del controllo del sistema degli appalti per creare un'occasione di contatti in cui Cosa Nostra avrebbe potuto dialogare da una posizione di forza. Tale progetto prevedeva, quindi, l'accantonamento del SIINO, che con il consenso del BRUSCA venne relegato ad occuparsi degli appalti banditi dalla Provincia, solitamente di importo limitato e per i quali, quindi, non vi era interesse né degli imprenditori né dei politici nazionali. Della gestione degli appalti di maggiore consistenza venne, invece, incaricato l'ingegnere BINI Giovanni, amministratore della Calcestruzzi S.p.A. del gruppo FERRUZZI – GARDINI, legato a BUSCEMI Antonino, fratello di Salvatore, dal quale aveva rilevato come prestanome l'impresa di calcestruzzi per sottrarla ai procedimenti di sequestro e confisca in corso a carico dei fratelli BUSCEMI nell'ambito delle misure di prevenzione a carattere patrimoniale. Con il BINI tenevano contatti lo stesso BUSCEMI Antonino e LIPARI Pino, uomo di fiducia del RIINA, che quindi trasmettevano la volontà di COSA NOSTRA ai suoi massimi livelli. Intorno al 1991, infine, il RIINA aveva detto al BRUSCA di considerare l'impresa di costruzioni REALE come una sua impresa, cosa che all'inizio lo aveva sorpreso perché il RIINA non aveva mai voluto interessarsi direttamente di imprese ed anzi era ironico nei confronti di quegli "uomini d'onore" che lo facevano, ma aveva poi compreso che tramite la REALE il RIINA voleva creare un "tavolo rotondo" di trattativa con i politici. La predetta impresa, che era stata in precedenza sull'orlo del fallimento, era stata salvata ed era adesso controllata da CATALANO Agostino e AGOSTINO "Benni" persone formalmente incensurate ma contigue alla loro organizzazione. Tale impresa avrebbe dovuto sostituire l'IMPRESSEM di SALAMONE nel ruolo di cerniera con i gruppi imprenditoriali nazionali, aggiudicandosi anche in associazione con loro gli appalti di maggiore importo, e tale progetto era stato coltivato sino a quando nel 1997, a seguito della sua collaborazione, erano stati tratti in arresto il D'AGOSTINO ed il CATALANO nell'ambito di una nuova inchiesta su mafia ed appalti.

Il BRUSCA ha anche spiegato che da parte di COSA NOSTRA si era seguita con attenzione l'inchiesta del R.O.S. che aveva dato luogo all'informativa del 1991 e che essi erano riusciti a venire in possesso di una copia della medesima, constatando che non vi erano coinvolti i personaggi di maggiore rilievo e che non si era approdati alla conoscenza degli effettivi livelli di interessi messi in gioco, sicché, mancando un pericolo immediato, si era deciso di rinviare un intervento di COSA NOSTRA alla fase del dibattimento per "aggiustare" il processo. Anche il SIINO, oltre a riferire sull'impresa REALE quanto già ricordato nella Parte prima della motivazione allorché si è trattato della sua collaborazione, ha chiarito che la quota di quell'impresa intestata a D'AGOSTINO "Benni"

era in realtà di BUSCEMI Antonino e che vi erano altre quote del CATALANO e dell'ingegnere BINI controllate da COSA NOSTRA. Ha inoltre confermato di aver avuto alcune pagine dell'informativa del ROS già nel febbraio del 1991, consegnategli dal M.llo LOMBARDO, e che dopo una ventina di giorni l'Onorevole LIMA gli aveva messo a disposizione l'intero rapporto, consentendogli di constatare che a lui era stato attribuito anche il ruolo del SALAMONE. Già allora, parlandone con LIMA, BRUSCA Giovanni e LIPARI aveva saputo che il BUSCEMI non aveva nulla da temere dall'inchiesta, e, infatti, era poi stato arrestato insieme al SIINO un geometra BUSCEMI che nulla aveva a che vedere con loro.

Dalle dichiarazioni del BRUSCA e del SIINO risulta, quindi, confermato l'interesse strategico che rivestiva per COSA NOSTRA la gestione degli appalti pubblici e la particolare attenzione con cui essa seguiva le inchieste giudiziarie condotte in tale settore, inchieste di cui essa veniva a conoscenza prima del tempo debito, sicché poteva modulare i suoi interventi, a seconda delle necessità, ancor prima che fossero emessi i provvedimenti giudiziari. Occorre poi ricordare che l'organizzazione mafiosa in esame era a conoscenza del fatto che FALCONE si interessava a tale settore e che aveva compreso il fondamentale passaggio del sodalizio criminale da un ruolo meramente parassitario, di riscossione delle tangenti, ad un ruolo attivo di compartecipazione nelle imprese che si aggiudicavano gli appalti anche in associazione con l'imprenditoria nazionale.>>.

2.5.1.- Il ruolo "storico" di BUSCEMI Antonino, quale imprenditore mafioso protagonista della penetrazione di Cosa Nostra nei salotti buoni della finanza e dell'imprenditoria nazionale sarà messo a fuoco nel procedimento - anche questo richiamato nella Relazione cit. su mafia e appalti - a carico dello stesso BUSCEMI Antonino+5 in relazione all'esistenza di un comitato d'affari sovraordinato a quello facente capo ad Angelo SIINO, e che sovrintendeva alla spartizione degli appalti di maggiore importo.

Ne facevano parte, insieme al BUSCEMI, anche BINI Giovanni, che curava gli interessi del Gruppo FERRUZZI e si interfacciava con gli ambienti dell'imprenditoria nazionale; SALAMONE Filippo, che curava invece i rapporti con gli imprenditori locali e i referenti politici ai quali veicolare le relative tangenti.

Il nome di BUSCEMI Antonino peraltro era stato segnalato come possibile socio del Gruppo FERRUZZI già nel primo rapporto del R.O.S. su mafia e appalti. Ivi, il

BUSCEMI veniva segnalato come imprenditore ramante, inserito nella Calcestruzzi Palermo, nella LA.SER.s.r.l. e nella FINSAVI s.r.l., società quest'ultima partecipata al 50% dalla Calcestruzzi di Ravenna, holding del Gruppo FERRUZZI. Lo stesso nominativo era segnalato per una vicenda di partecipazioni incrociate e sospette compravendite di pacchetti azionari in un'informativa trasmessa per competenza dal sost. Proc. di Massa Carrara, dott. LAMA, alla Procura di Palermo nell'agosto del '91, in relazione a indagini sulla società I.M.E.G., riconducibile ai fratelli BUSCEMI. Ma il procedimento incardinato per 416 bis si concluderà con decreto di archiviazione, non essendo emersi indizi di reità per il reato di associazione mafiosa, al di là della certezza di cointeressenze societarie tra la Calcestruzzi del Gruppo Ferruzzi, e quindi tra Raul GARDINI e un imprenditore all'epoca "in odor di mafia", come BUSCEMI Antonino, fatto salvo il sospetto di reati fiscali finalizzati alla creazione di provviste occulte da destinare al pagamento di tangenti.

La Calcestruzzi di Ravenna sarà peraltro indicata dal pentito MESSINA Leonardo, in uno dei primi interrogatori resi al dott. BORSELLINO, come società in qualche modo entrata in rapporti con RIINA.

Quanto alla REALE COSTRUZIONI, sarebbe stato il passepartout voluto da RIINA per entrare nel GOTHA dell'imprenditoria nazionale, ne erano soci REALE Antonino, Benedetto D'AGOSTINO e Agostino CATALANO, quest'ultimo consuocero di Vito CIANCIMINO. Ma socio occulto era proprio BUSCEMI Antonino.

A dire di BRUSCA, uno dei personaggi più importanti era però proprio Agostino CATALANO. Nelle intenzioni di RIINA, in sostanza, la REALE COSTRUZIONI avrebbe dovuto scalzare la IMPRESEM di Filippo SALAMONE nel ruolo di cerniera con i grandi gruppi imprenditoriali nazionali, aggiudicandosi, anche mediante A.T.I., gli appalti di maggiore importo. Questo progetto in effetti non si arenò con la cattura di RIINA, ma proseguì, evidentemente con altri registi, almeno fino al 1997, quando le rivelazioni di BRUSCA e poi la collaborazione formalizzata da SIINO consentirono

di squarciare il velo sul ruolo di imprenditori insospettabili come Benny D'AGOSTINO e Benedetto CATALANO<sup>206</sup>.

Di un sorprendente esito delle indagini patrimoniali espletate in procedimenti apparentemente non collegati tra loro (come quelli aventi ad oggetto, rispettivamente, vicende di corruzione/concussione e traffico di droga) v'è traccia nella richiesta di archiviazione del procedimento mandanti bis e nella testimonianza del Senatore DI PIETRO e nelle sentenze di merito del processo sull'attentato all'Addaura.

Si accertò infatti che erano stati accesi presso istituti di credito e banche elvetiche dei conti "di servizio" nella disponibilità di finanzieri e faccendieri su cui confluivano i flussi di denaro provenienti dal traffico di droga.

Ad occuparsene, secondo il pentito Vito LO FORTE erano Gaetano SCOTTO e Vincenzo GALATOLO, della famiglia mafiosa dell'Acquasanta. Gli inquirenti ipotizzarono che qui potesse risiedere il movente dell'attentato all'Addaura: colpire i magistrati svizzeri che cooperavano con FALCONE nell'inchiesta su quel riciclaggio. Ma si adombrò pure l'ipotesi (v. pag. 236 della sentenza emessa il 27.03.2000 nel processo di primo grado per l'attentato all'Addaura e fg. 35-36 della richiesta 9 giugno 2003 e successivo decreto di archiviazione in data 19 settembre 2003 del procedimento istruito dalla Procura Distrettuale di Caltanissetta a carico dei presunti mandanti occulti delle stragi, c.d. "mandanti occulti bis") che quei conti svizzeri non fossero soltanto terminali del riciclaggio di capitali mafiosi, ma servissero altresì a costituire fondi neri da destinare come provvista delle imprese interessate al pagamento delle tangenti ai politici.

E' plausibile allora anche sotto questo aspetto che l'interesse manifestato da Paolo BORSELLINO per le indagini sull'intreccio mafia/appalti si saldasse alla sua determinazione a fare luce sulla vera causale della strage di Capaci, avendo egli ripreso l'intuizione che già era stata di Giovanni FALCONE circa un possibile link tra i due movimenti di denaro illecito: riciclaggio di capitali sporchi e pagamento delle tangenti.

---

<sup>206</sup> Cfr. pagg. 22-25 della richiesta di archiviazione del procedimento "mandanti occulti bis".



In sostanza, chi gestiva quei conti, era al centro di un crocevia di traffici illeciti e quindi partecipava di entrambi. Ma ciò voleva dire che i capitali mafiosi, almeno in parte, servivano anche ad ungere i rapporti con la politica, anche se tale compito era affidato ad appositi faccendieri. E il Senatore DI PIETRO ha confermato che BORSELLINO era convinto che esistesse un sistema nazionale di spartizione degli appalti, cui si uniformavano le cordate di imprenditori operanti nei vari territori e lì si trovava anche la chiave della formazione delle tangenti (che era l'aspetto che più premeva all'allora sost. proc. DI PIETRO approfondire: scoprire il luogo e il meccanismo di formazione delle provviste da destinare).

Peraltro, l'acquisita compartecipazione di Cosa Nostra al sistema di spartizione degli appalti, ovvero un sistema di potere radicato in Sicilia ma con propaggini sul territorio nazionale (come sarebbe dimostrato dall'inchiesta della Procura di Massa Carrara sulle cointeressenze societarie di un imprenditore che solo successivamente si accerterà essere organico a Cosa Nostra come BUSCEMI Antonino e società del Gruppo FERRUZZI) capace di intercettare e redistribuire ingentissime somme di denaro pubblico, come i mille miliardi di lire per la realizzazione di insediamenti produttivi prevista dai finanziamenti in favore della SIRAP, farebbe pensare alla ricucitura di un patto occulto di scellerata alleanza o di proficua coabitazione tra organizzazione mafiosa e mondo politico.

Ma ciò non è affatto in contraddizione con la guerra allo Stato, cioè con l'offensiva scatenata dai corleonesi contro le Istituzioni.

E' chiaro infatti che la guerra dichiarata da RIINA era diretta contro lo Stato e le sue leggi, mentre il sistema di potere incentrato sulla cogestione illecita degli appalti si fondava su una sotterranea intesa con pezzi infedeli dello Stato e delle istituzioni politiche ed economiche, e cioè politici corrotti, amministratori e funzionari infedeli, imprenditori collusi. Né la strategia stragista era in contraddizione con l'esigenza di trovare nuovi referenti politici e riallacciare canali che permettessero di tornare a fruire di una protezione "politica" dei propri interessi.

Da un lato, infatti, essa ne creava le premesse indispensabili, quali l'annientamento dei nemici giurati di Cosa Nostra, che avrebbero impedito l'apertura di nuovi canali di dialogo con la politica; e l'eliminazione dei vecchi referenti che avevano voltato le spalle all'organizzazione mafiosa, che servisse anche da monito per quanti fossero stato risparmiati o per quanti si fossero prestati a ricucire rapporti con Cosa Nostra.

Ma dall'altro - ed è questa l'indicazione che proviene, sia pure con accenti diversi, dalla maggior parte dei collaboratori di giustizia che hanno saputo riferirne: BRUSCA, CANCEMI, GIUFFRE', SINACORI, MALVAGNA, MESSINA, PULVIRENTI, AVOLA: cui si sono aggiunti in questo processo PALMERI Armando e alcuni collaboratori di giustizia provenienti dalle fila della 'ndrangheta calabrese - essa doveva costituire, nelle intenzioni dei suoi artefici, lo strumento più efficace per propiziare l'apertura di nuovi canali di dialogo con la politica.

\*\*\*

2.5.2.- Questo era dunque la reale dimensione e natura degli interessi in gioco, sullo sfondo delle due stragi siciliane, e di quella di via D'Amelio in particolare.

Ma l'obiezione più calzante e meritevole di attenzione che la sentenza qui impugnata muove alla tesi difensiva (secondo cui sarebbe stato il timore di un approfondimento dell'indagine mafia appalti a causare un'accelerazione dell'iter esecutivo della strage di via D'Amelio: ammesso che tale accelerazione vi sia mai stata) è che non vi sarebbe prova che Cosa Nostra sapesse dell'interesse nutrito dal dott. BORSELLINO per quel tema d'indagine; e del suo proposito di riprendere e approfondire l'indagine a suo tempo curata dal R.O.S., mettendo a frutto le conoscenze acquisite e sviluppando le intuizioni e le indicazioni che gli erano state trasmesse dal collega e grande amico FALCONE.

Che vi sia stato una sorta di passaggio del testimone da FALCONE a BORSELLINO quanto all'impegno di seguire e approfondire questo filone d'indagine è pacifico e la dott. FERRARO ebbe modo di constatarlo personalmente, avendo assistito ad una telefonata con la quale FALCONE rammentava all'amico Paolo che adesso toccava a

lui seguire gli sviluppi dell'indagine compendiata nel rapporto "mafia e appalti" del R.O.S.

E' anche vero che BORSELLINO ne aveva parlato ripetutamente, e non solo come tema di dibattito conviviale (come in occasione della cena romana, tre giorni prima che il magistrato venisse ucciso, di cui hanno parlato il dott. NATOLI e l'on VIZZINI), ma come programma di lavoro (con Antonio DI PIETRO, con il quale, in occasione dei funerali di FALCONE, si incontrarono ed ebbero uno scambio di idee sul tema, ripromettendosi di vedersi proprio per mettere a punto un piano di coordinamento delle rispettive indagini), e come oggetto di una futura delega d'indagine riservata della quale i carabinieri del R.O.S. avrebbero dovuto riferire soltanto a lui. E decine e decine di volte, come ricorda l'allora Procuratore Aggiunto ALIQUO', avevano discusso in procura della rilevanza di questo tema d'indagine, ossia l'intreccio tra le attività delle cosche mafiose e il sistema di gestione illecita degli appalti, e dell'ipotesi che vi potesse essere un nesso con la causale della strage di Capaci (e poco importa che, a dire dello stesso ALIQUO', non si fossero trovati elementi concreti che la suffragassero, poiché ciò che si ricava dalla sua testimonianza è che il dott. BORSELLINO fosse seriamente interessato a quell'ipotesi investigativa e a verificarne l'attendibilità tale ipotesi).

E come si vedrà in prosieguo, in occasione di una tesa riunione tra tutti i magistrati della Procura della Repubblica di Palermo, tenutasi – per volere del Procuratore GIAMMANCO – il 14 luglio '92 per fare il punto sulle indagini più delicate (e per tentare di sopire le polemiche esplose a seguito di velenose campagne di stampa su presunti insabbiamenti: v. infra), il dott. BORSELLINO, non è chiaro se già al corrente o ancora ignaro che il giorno prima il Procuratore GIAMMANCO aveva apposto il proprio visto alla richiesta di archiviazione per le posizioni che restavano da definire nell'ambito dell'originario procedimento n. 2789/90 N.C. a carico di "SIINO Angelo+43" (quello oggetto del rapporto "mafia e appalti" esitato dal R.O.S. nel febbraio 1991) chiese chiarimenti e ottenne di aggiornare la discussione sulle determinazioni che l'Ufficio avrebbe dovuto adottare in merito, a riprova del suo concreto interesse per tale indagine.

Ma che il dott. BORSELLINO fosse in procinto di dedicarsi a questo tema d'indagine, partendo dal dossier mafia e appalti, e che vi annettesse una rilevanza strategica, nella convinzione che avrebbe potuto condurre fino ai santuari del potere mafioso e forse anche a fare luce sulla strage di Capaci<sup>207</sup>, non erano certo notizie di pubblico dominio, né trapelavano in modo esplicito dalle pur frequenti esternazioni pubbliche alle quali lo stesso BORSELLINO si lasciò andare nei giorni e nelle settimane successive al 23 maggio '92.

E sarebbe un rimestare nel torbido se si indulgiasse sui sospetti di collusione dell'allora M. Ilo CANALE – che certamente era a conoscenza dell'interesse di BORSELLINO per quel tema d'indagine così come del fatto che avesse voluto un incontro riservato con MORI e DE DONNO per ragioni inerenti a quell'indagine – dopo che lo stesso CANALE è uscito assolto dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, nonostante le infamanti propalazioni di SIINO (che da lui, o anche da lui sarebbe stato informato delle indagini a suo carico e avrebbe avuto poi una copia dell'informativa del febbraio 1991, secondo quanto BRUSCA dice di avere saputo appreso dallo stesso SIINO).

Dal versante interno a Cosa Nostra, ovvero dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia più addentro agli *arcana imperii* dell'organizzazione mafiosa, sono venute indicazioni non sempre chiare e univoche.

Antonino GIUFFRÈ, interrogato sulle ragioni dell'uccisione di BORSELLINO, dopo avere ribadito il *discorso stragistico della resa dei conti* contro *i nemici giurati di Cosa Nostra, sia nel dottore FALCONE, che il dottore BORSELLINO*, che risaliva sempre all'ormai nota riunione di Commissione del dicembre '91, ha aggiunto che nella decisione di uccidere BORSELLINO ha pesato moltissimo, assieme al *discorso della*

---

<sup>207</sup> Come scrivevano già i giudici del BORSELLINO ter: << varie deposizioni dimostrano che BORSELLINO aveva mostrato particolare interesse dopo la morte di FALCONE alle inchieste riguardanti il coinvolgimento di Cosa Nostra negli appalti e ciò non solo perché lo riteneva di fondamentale importanza per quella organizzazione ma anche perché convinto che potesse lì rinvenirsi una delle principali ragioni della strage di Capaci > (cfr. pag. 591-592 della sentenza cit. e in atti).

*sentenza del Maxi, anche questo discorso su mafia e appalti: «se il discorso del Maxi processo è un discorso dove troviamo principalmente dei mafiosi, nel contesto mafia e appalti troviamo altri discorsi di una certa gravità, cioè che vengono fuori quei legami appositamente extra dal mondo mafioso, con altre entità, quali imprenditori...Quindi è un discorso abbastanza destabilizzante perché se è vero come è vero che ho detto è una delle attività più importanti di Cosa Nostra da un punto di vista economico, ma non solo, non solo, perché permette di creare degli agganci con personaggi che io ho sempre sottolineato questo discorso, importanti della vita italiana anche da un punto di vista politico, cioè, si sfruttano anche il contesto imprenditoriale per creare degli agganci in altri settori dello Stato».*

Ed a specifica domanda (*Le risulta che in Cosa Nostra si ebbe notizia che il dottore BORSELLINO forse stava diventando più pericoloso pure del dottore FALCONE, specificamente in questo campo degli appalti?*) ha confermato che in effetti *«l'unica persona che era in grado, o una delle poche, per meglio dire, che era in grado di leggere il capitolo sull'uccisione del dottore FALCONE, era il dottore BORSELLINO. Quindi (...) sono stati messi tutti e due candidati ad essere uccisi, appositamente già si sapeva che erano, come ho detto in precedenza, dei nemici giurati di Cosa Nostra, e non vado oltre»*<sup>208</sup>.

In altri termini, prima di BORSELLINO già FALCONE era stato ucciso non soltanto perché nemico giurato di Cosa Nostra ma anche per una ragione più recondita, legata al suo impegno nel portare avanti le indagini in materia di mafia e appalti. E di riflesso, anche BORSELLINO doveva essere ucciso non solo per vendetta, ma perché nessuno meglio di lui avrebbe saputo individuare la giusta chiave di lettura della strage di Capaci, che andava oltre le finalità dichiarata di vendicarsi.

Alla domanda se risultasse, all'interno di Cosa Nostra, che il dott. BORSELLINO volesse fare indagini in tema di appalti, dopo la morte di FALCONE, Giovanni BRUSCA, all'udienza del 12.12.2013, ha dato una risposta evasiva, limitandosi a dire

---

<sup>208</sup> Cfr. GIUFFRÈ', pagg. 24-25 del verbale di trascrizione udienza 28.11.2013.

che «era uno dei temi che più si dibatteva, però notizie così, generiche, dettagliatamente non ne conosco».

Gli è stato contestato quanto aveva risposto alla stessa domanda fattagli all'udienza del 23.01.1999, nel proc. BORSELLINO ter; ma il collaborante, implicitamente confermando le pregresse dichiarazioni, non ha ritenuto di aggiungere nulla a chiarimento. Resta quindi confermato che, a suo dire, si seppe all'interno di Cosa Nostra che il dott. BORSELLINO «dopo la morte del dott. FALCONE voleva vedere sia perché era stato ucciso e voleva continuare quello che il dottore FALCONE stava facendo (...)Tra Capaci e via D'Amelio credo che è saputo e risaputo da tutti che il dottore BORSELLINO vuole sapere, vuole scoprire chi ha ucciso, perché ha ucciso il dottore FALCONE e riuscire a capirlo attraverso indagini che stava facendo, su cosa stava lavorando».

La medesima contestazione, del resto, gli era stata rivolta all'udienza del 18.05.2011, ma in quella sede aveva replicato che *in quel momento storico* l'unica ragione nota era che si dovesse uccidere BORSELLINO, così come FALCONE, per vendetta, *per quelle che erano state le sue attività giudiziarie*. Poi, «*strada facendo, attraverso tutta una serie...dove io ero imputato....ed emergevano tutta una serie di dati, ci siamo convinti che uno dei motivi per cui abbiamo ucciso a Giovanni FALCONE e Paolo BORSELLINO riguardavano gli appalti; ma poi soggiunge, gli appalti o quella che...era la loro attività lavorativa in quel momento storico, però noi la volontà di eliminare Giovanni FALCONE e Paolo BORSELLINO erano successivamente, quindi io stavo spiegando le motivazioni...*».

Da queste tormentate acrobazie verbali sembrerebbe evincersi che solo attraverso conoscenze acquisite nei vari processi successivi si comprese che le ragioni per cui furono uccisi FALCONE e BORSELLINO, a parte il fine di vendetta, avevano a che vedere anche con gli appalti o comunque con le attività giudiziarie che i due magistrati uccisi stavano portando avanti. Ma sollecitato a chiarire le sue affermazioni, BRUSCA, in quella sede, puntualizzava che chi lo aveva interrogava nel precedente processo (il BORSELLINO ter) cercava una conferma all'ipotesi che FALCONE e BORSELLINO

fossero stati uccisi per l'attività d'indagine su mafia e appalti, <<cosa che per me non esiste, può darsi magari per altri sì>>.

In realtà, ciò che vuole dire BRUSCA non è dissimile da quanto ha dichiarato GIUFFRÈ: c'era una verità ufficiale, all'interno di Cosa Nostra, secondo la quale BORSELLINO doveva morire, così come FALCONE, perché entrambi nemici giurati dell'organizzazione mafiosa e artefici del mai processo che tanto danno aveva provocato per gli interessi mafiosi, a cominciare dalla demolizione del mito dell'impunità.

Ma c'era anche una ragione non dichiarata e più profonda, che rimandava proprio al rilievo strategico che il settore degli appalti aveva per gli interessi mafiosi.

E posto che la strage di Capaci aveva come finalità recondita anche quella di bloccare le indagini sul sistema di spartizione degli appalti, o sviarle, il fatto stesso che BORSELLINO fosse assolutamente determinato a venire a capo non solo dell'identità dei responsabili della strage di Capaci, ma anche della sua vera causale (segno che riteneva che la finalità ritorsiva non fosse l'unica ragione), come andava dicendo pubblicamente, sicché Cosa Nostra ne era a conoscenza senza bisogno di ricorrere a talpe o infiltrati, ne faceva un obiettivo primario da colpire, non meno di FALCONE. E in tal senso al BORSELLINO ter lo stesso BRUSCA era stato molto chiaro: <<tra Capaci e via d'Amelio, credo che e' saputo e risaputo da tutti che il dottor Borsellino vuole sapere... **vuole sapere, vuole scoprire chi ha ucciso, perche' ha ucciso il dottor... il dottor Giovanni Falcone e riuscire a capirlo attraverso le indagini che stava facendo, su che cosa stava lavorando (...)** io con Salvatore Riina di questo qua non ne ho mai parlato, io lo apprendo dal... come un normale cittadino, come tutti gli altri, **che lui vuole andare avanti, lo dice pubblicamente, lo grida, cioe' lo esterna... dottor Di Matteo, non e' che c'e' bisogno che te lo devono venire a dire a confida... in confidenza>><sup>209</sup>.**

---

<sup>209</sup> Cfr. pagg. 611-612 sentenza della Corte d'Assise di Caltanissetta BORSELLINO ter cit.

E sempre in questo senso si può convenire che l'interesse che il dott. BORSELLINO nutriva per l'intreccio mafia e appalti come tema d'indagine da approfondire era motivo di allarme per Cosa Nostra non perché ne fosse venuta direttamente a conoscenza, ma già per il fatto che egli intendesse scoprire la vera causale della strage di Capaci (non solo *chi ha ucciso*, ma *perché ha ucciso*), e intendeva comunque ripartire dalle ultime indagini che l'amico Giovanni aveva curato prima di trasferirsi al Ministero (tra cui proprio quella su mafia e appalti): e questo proposito era ormai notorio.

**2.6.- L'incidenza della sollecitazione al dialogo sulla presunta accelerazione della strage di via D'Amelio: esclusione. Le ondivaghe dichiarazioni di BRUSCA sulla vicenda del papello e il timing proposto dai protagonisti della "trattativa".**

Quanto alla conclusione secondo cui l'essere venuto a conoscenza, attraverso il canale CIANCIMINO-CINA', che uomini delle istituzioni si fossero fatti avanti per sollecitare un possibile dialogo con i vertici di Cosa Nostra (ovvero per negoziare la cessazione delle stragi) costituirebbe l'unico fatto nuovo, sopravvenuto dopo la strage di Capaci e prima di quella di via D'Amelio che può avere indotto RIINA a sconvolgere la scaletta del suo programma criminoso anticipando l'esecuzione di un delitto che sarebbe stato controproducente – per Cosa Nostra - commettere in quel frangente, il ragionamento del giudice di prime cure elude il confronto con i dati fattuali.

Esso infatti dà – o sembra dare, nel primo dei passaggi motivazionali dedicati al tema - per indiscutibilmente provato che Salvatore RIINA fosse stato informato proprio nel periodo immediatamente precedente la strage della sollecitazione al dialogo proveniente da autorevoli rappresentanti dello Stato; ma non si preoccupa più di tanto di dimostrare che lo sviluppo dei contatti tra gli Ufficiali del R.O.S. fosse giunto, già prima della strage di via D'Amelio, ad uno stadio talmente avanzato da consentire al capo di Cosa Nostra di avere una chiara e certa contezza, attraverso il canale CIANCIMINO-DE DONNO, che lo Stato fosse disponibile ad avviare un negoziato con l'organizzazione mafiosa.



Il timing della vicenda che si desumerebbe dalle dichiarazioni dei diretti protagonisti racconterebbe tutt'altro, perché prima della strage di via D'Amelio vi sarebbero stati soltanto due o tre incontri a quattr'occhi del Capitano DE DONNO con Vito CIANCIMINO, che s'inscrivevano ancora nella fase delle schermaglie preliminari. Mentre il Col. MORI, la cui partecipazione ai "colloqui di pace" era stata ritenuta indispensabile a garanzia del livello della trattativa e della legittimazione dei carabinieri a proporsi come emissari di un'Autorità politica o istituzionale sovraordinata, sarebbe intervenuto solo successivamente.

D'altra parte, gli elementi che possono ricavarsi dalle testimonianze di Liliana FERRARO e di Fernanda CONTRI ci dicono di contatti ancora da instaurarsi o comunque ancora in fase del tutto embrionale nell'ultima decade di giugno e a cavallo del trigesimo della strage di Capaci (v. incontro della FERRARO con DE DONNO), e persino al 22 luglio, data dell'incontro della CONTRI con il Col. MORI (v. infra).

Di contro, le fonti che avrebbero potuto avvalorare, con le loro dichiarazioni, l'ipotesi che la trattativa avesse avuto uno sviluppo molto più celere e fosse giunta, in epoca anteriore e prossima alla strage di via D'Amelio, ad uno stadio molto più avanzato e maturo di quanto non vogliano far credere MORI e DE DONNO (per non parlare di Vito CIANCIMINO) sono liquidate dallo stesso giudice di prime cure l'uno, Massimo CIANCIMINO, come totalmente inaffidabile ai fini dell'accertamento di tutti i fatti di cui ha parlato e straparlato; l'altro, Giovanni BRUSCA, come assai poco affidabile quanto alla datazione degli avvenimenti che qui interessano – e segnatamente la vicenda del papello – per le incertezze palesate e soprattutto per avere reso dichiarazioni quanto mai ondivaghe tutte le volte che è stato sentito su quella vicenda. O meglio, più che di oscillazioni, si deve dare atto di un vero e proprio mutamento di versione rispetto alle dichiarazioni che BRUSCA aveva reso già il **10 e il 14 agosto del '96** (*"Dopo le stragi di Palermo e l'incarico a me dato di un attentato al Giudice Grasso, da me non attuato per ragioni già dette, Riina aveva messo il fermo. Mi disse espressamente che aveva avuto contatti con qualcuno e questo qualcuno gli aveva detto più o meno «cosa vuoi per finire queste cose?». Riina mi disse di aver fatto un papello*

di richieste, ma che la risposta era stata negativa, erano troppe. Questo discorso me lo fece sotto le feste di Natale”), e il **10 settembre ’96**, (“Sì, sì, prima dell’estate, siamo dopo le stragi, fino al momento dell’estate. Dico che si dice che non si dice”, “Mi scusi, Ignazio Salvo era stato ucciso o era ancora vivo?” “No, in quel momento era vivo”, “Quindi siamo ad agosto” chiede il P.M. “Ad agosto” Lei dice “oppure i primi di settembre o addirittura siamo a giugno”. E allora il P.M. dice: “Allora mancava la strage del dottore Borsellino” e Lei risponde: “No, no, fine giugno... luglio, luglio, le strage erano già fatte”, il P.M. dice: “Quindi dopo il 19?” e Lei risponde: “Perfetto, perché gli spiego subito qual è il punto di vista, cioè le parole che non mi posso dimenticare «qualcuno si è fatto sotto, escludendo Bossi»” e parla del papello”), e quindi all’inizio della sua collaborazione, quando aveva collocato con certezza il primo colloquio con RIINA sul papello in epoca successiva alla strage di via D’Amelio: versione che però aveva sostanzialmente confermato anche in pubblici dibattimenti, come gli è stato contestato nel corso del controesame cui è stato sottoposto all’udienza del 12.12.2013 (dal verbale del **28 marzo 1997**, processo sulla strage di Capaci: “quando dopo la strage di Falcone, e credo prima di quella di via D’Amelio o subito dopo, mi incontro con Riina Salvatore, mi dice che si erano interrotte quelle strade che già avevamo. Io gli dico «che si dice? Che c’è di nuovo?» «Niente – mi dice – mi vonnu portare Bossi»” detto in siciliano, “mi volevano portare a Bossi”... .. Lui dice: “Mi vogliono portare Bossi. È finita, non si parlò di questo con la Lega di Bossi. Dopodiché continuiamo, dopo tempo. Cosa dice e non si dice e mi dice del papello, il famoso discorso del papello «si son fatti sotto»”, e poi dice in prosecuzione: “Cos’è successo? Lui – Riina – ha sfruttato in base alle stragi che aveva fatto aveva sfruttato un momento di debolezza dello Stato, infatti non sono successe più stragi in quanto è stato interrotto, per dire «stiamo fermi perché aspetto una risposta»...”. Ed ancora, dal verbale del **19 gennaio 1998**, processo per le stragi in continente dinanzi la Corte d’Assise di Firenze: “Io voglio cominciare, se non ho capito male, prima del cosiddetto chiamiamolo papello, quindi la trattativa, nel senso che già avviene la strage di Falcone e Borsellino. Dopodiché mi incontro con Riina...era scontato che era successa

*la strage di Falcone, era successa quella di Borsellino, dopodiché incontrandomi con Riina ci dico che si dice che non si dice e mi dice «dopo la strage Borsellino si sono fatti sotto»”, e questa è la seconda<sup>210</sup>”. E, ibidem, verbale d’udienza del **19 gennaio 1998**: “No, ho detto pure che chi non conoscesse da parte di Cosa Nostra le intenzioni, cioè i risultati ottenuti da quelle due stragi, che comunque si dovevano fare, ha portato chi da parte dello Stato non sapendo che la decisione era da molto tempo e che si dovevano fare comunque, ha portato da parte dello Stato a venire a cercare qualcuno che era... come ho sempre detto politico, Magistrato, Poliziotto, qualcuno a venire in Sicilia «ma che sta succedendo, cosa volete per finirla?», cioè questo risultato è stato ottenuto. Quindi Riina mi dice «ho presentato il papello»....”. E infine, dal verbale del **13.06.2001**, dinanzi la Corte d’Assise di Caltanissetta: “A un dato punto avvengono le stragi e quando io vado da Salvatore Riina gli chiedo se si erano fatti sotto. Fu il riferimento a questo pensiero, quindi con agganci nel territorio sulla piazza di Palermo. Avvengono le stragi e lui mi risponde «si sono fatti sotto», prima mi aveva detto di Bossi e questa l’aveva scartata. Invece quando quella successiva l’ho visto più euforico, lui riteneva più credibile, più seria questa proposta. Finì, a un dato io gli ho raccontato, sempre al fine di potere ritornare a trattare, inizia a parlare del dottore Grasso”<sup>211</sup>).*

Tace, la sentenza di primo grado, che la datazione offerta da BRUSCA, a partire dal momento in cui per la prima volta cambia versione - e cioè al processo “BORSELLINO ter”<sup>212</sup> - rispetto a quella su cui aveva insistito anche in pubblici dibattimenti (come il

---

<sup>210</sup> Qui Brusca alludeva ad un primo incontro con RIINA, dopo l’omicidio LIMA, nel corso del quale alcuni esponenti politici si erano proposti di prendere il posto di LIMA come referenti di Cosa Nostra o di mettere RIINA in contatto con nuovi soggetti politici come la lega di BOSSI.

<sup>211</sup> Il verbale del 13.06.2001 è sintomatico della carenza di continuità e costanza delle dichiarazioni di BRUSCA per quanto concerne la datazione dei colloqui con RIINA vertenti sul papello, perché successivo a quello in cui si registrava per la prima volta il mutamento di versione, e quindi segnava un (momentaneo) ritorno alla prima versione; e successivo altresì all’interrogatorio reso al dott. CHELAZZI, a seguito del quale, secondo la spiegazione che lo stesso dichiarante ha ribadito anche nel presente processo, egli avrebbe riordinato i suoi ricordi, rettificando le date.

<sup>212</sup> Della nuova versione dà atto la sentenza di primo grado nel proc. nr. 29/97 R.G.C.Ass. a carico di “AGATE Mariano+26”, pag. 657-658: <<Dal racconto del BRUSCA emerge dunque che nella ricerca di nuovi canali di

primo processo sulle stragi in continente dinanzi la Corte d'Assise di Firenze e il processo "BORSELLINO bis" dinanzi la Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta) e su cui peraltro ritornerà, inopinatamente, il 3.05.2011 dinanzi la Corte d'Assise di Firenze nel processo TAGLIAVIA, almeno per ciò che concerne il secondo dei colloqui vertenti sul papello (v. infra), è incompatibile con una ragionevole ricostruzione dei tempi di sviluppo della trattativa.

Essa postula infatti che già prima della strage di via D'Amelio il RIINA non solo fosse stato informato della sollecitazione al dialogo, ma avesse deciso di accettarla, inoltrando le sue richieste per il tramite di CIANCIMINO (<<...per la precisione,

---

collegamento tra COSA NOSTRA e politici – ricerca che l'organizzazione aveva intrapreso già nel settore dei pubblici appalti da ultimo tramite l'impresa REALE, che doveva lavorare in associazione con gruppi imprenditoriali nazionali a loro volta legati ad esponenti politici – il RIINA aveva aperto una trattativa con personaggi, di cui non rivelò l'identità al BRUSCA, presentando loro un "papello" contenente sostanzialmente le richieste di cui si è già detto sopra. Di tale trattativa il collaborante era venuto a conoscenza intorno al giugno del 1992, a cavallo tra le due stragi, allorché il RIINA gli aveva confidato che quei personaggi "si erano fatti sotto" e dopo una decina di giorni gli aveva detto che le richieste del sodalizio mafioso erano state respinte perché ritenute "troppo esose". Era stata, quindi, eseguita la strage di via D'Amelio e poi ancora il RIINA, dicendogli che "era necessario un altro colpetto" lo aveva indotto a proporre l'attentato a Piero GRASSO, giudice a latere in primo grado del maxiprocesso di Palermo, attentato poi non realizzato per difficoltà tecniche>>. Cfr. anche pagg. 628 e segg. della cit. sentenza "BORSELLINO ter", e ivi dichiarazioni di Giovanni BRUSCA: <<il colloquio avviene dopo Capaci, credo nel mese di giugno, perché io non vedo più Salvatore Riina dopo avere stabilito la morte di Vincenzo Milazzo, la morte di Vincenzo Milazzo viene stabilita ai primi di luglio, anche se poi si porta, si distanzia di 8 giorni - 10 giorni per il fatto esecutivo, per altri problemi che avevamo, io non lo vedo più e vedo a Salvatore Riina poi nel mese di agosto perché dovevamo fare un attentato ai danni dei... del fratello di Zicchitello cioè dovevo fare...dovevamo eliminarlo con un'autobomba ed io gli ho chiesto il permesso a Salvatore RIINA non per l'autobomba ma se andavo a toccare, a disturbare le sue trattative che aveva in corso (...) Quando gli chiedo: "Ma chi si è fatto sentire?", "Chi si è visto?", "Chi non si è visto?", era come fatto esecutivo, cioè (stanno) succedendo delle stragi, altri capimandamento si sono messi... si sono me... venuti a mettere a disposizione, nel senso, per dire: "Siamo qua. E' successo questo, siamo a disposizione". Questa è stata una domanda. Gli dico: "Chi si sono fatti sentire? Chi non si sono fatti sentire?" e più gli dico: "Che si dice? Che non si dice?" sotto il profilo politico, sotto il profilo... cioè, di agganci politici. E lui in quella occasione mi dice: "Si sono fatti... si sono fatti sotto". Però non gli chiedo con chi e come, e cioè con... con quale persona, perché, primo: prima o poi l'avrei saputo, due: lui mi dice "si sono fatti sotto" e mi fa l'espressione, dice: "C'ho fatto una richiesta, gli ho fatto un papello così, tutte le richieste" in attesa pensavo, dissi: "ormai la strada è aperta, la cosa continuerà". Quindi io poi, conoscendo i fatti e conoscendo un po' i fatti di Cosa Nostra per me l'eliminazione del dottor Borsellino rientra in questa accelerazione, per dire c'è questo ostacolo, c'è questo problema o c'è qualche altra cosa da eliminare, quindi la premura io la inquadro anche in questo>>.

*allora per la precisione, mi ha detto, dice: “Mi hanno riferito: «Per finirla cosa volete in cambio?» - dice – e gli ho fatto un papello così >>); e dopo una breve attesa, avrebbe ricevuto, sempre prima della strage di via D’Amelio, la risposta. Una risposta deludente rispetto alle attese e che avrebbe mutato il suo umore quando BRUSCA lo incontrò, sempre prima di via D’Amelio (<<Allora, stavo dicendo poco fa, quando mi ci rivedo – ripeto sempre – prima della strage di Capaci per i motivi che ho già detto, caso Bonomo e il caso di... ..Chiedo scusa, la strage di via D’Amelio, mi ci rivedo e dico: “Novità”? E già lui aveva la risposta, che è stata repentina, a quanto pare, che le richieste erano assai, ma non c’è stata chiusura totale per dire “È chiuso e basta e non se ne parla più”, le richieste erano assai e dette in tono arrabbiato, seccato e mi fa il nome di Mancino, l’onorevole Mancino, che ‘sta richiesta era andata a finire a lui, però non so se era d’accordo, non so se... sinceramente non l’ho capita, cioè, il finale era andato a finire all’onorevole Mancino, punto... ..Ma credo subito dopo divenne Ministro degli Interni o subito, comunque là siamo, credo dopo... o prima della strage di Capaci, comunque da lì a poco diventa Ministro degli Interni o già lo è, non mi ricordo con precisione.... ..Io, ripeto, ho visto Riina a Mazara del Vallo il giorno 14-15 luglio, facciamo un passo indietro, dieci/quindici giorni prima... ..Sempre a ca... Queste riunioni su questo punto sempre a casa di Guddo e al primo piano per giunta, che andavamo sopra, c’era quando ci mettevamo sotto e questa volta eravamo sopra al primo piano.... ..I soggetti presenti c’erano sempre, c’era Raffaele Ganci, però in quest’argomento eravamo sempre a quattr’occhi, gli altri aspettavano nella veranda o nell’androne, quantomeno, quantomeno c’erano Biondino, Raffaele Ganci e Salvatore Cancemi.... ..affrontando tanti altri argomenti, io sono ritornato per dire: “Abbiamo qualche novità? Sviluppi?” E trovo Riina rabbuiato, arrabbiato, che le risposte erano tante e che lui non mollava, per dire “O questo o niente”, non stava né cedendo e neanche mercanteggiando. Quindi con una sorta di rabbia “Te la faccio vedere io” nel senso che “Se tu mi vieni a proporre questa cosa poi mi dice che sono tante”, questo era il senso del mio... ..Tante, nel senso che “tu mi rifiuti, prima mi vieni a dire cosa voglio per finirla, io ti dico le*

*mie proposte e poi tu mi rifiuti” ... ....le richieste erano tante e gli potevano dare qualche cosa, non tutte. Erano tante e ci potevano dare qualche cosa e lui rifiutò>>).*

Ma se il secondo dei due incontri in cui RIINA gli parlò del papello fosse davvero avvenuto alla fine di giugno o al più ai primi di luglio, in netto contrasto, peraltro, con quanto lo stesso BRUSCA aveva dichiarato all’udienza del 3.05.2011 nel processo di Firenze a carico di TAGLIAVIA Francesco sempre per le stragi in continente<sup>213</sup>, il precedente incontro a tutto concedere sarebbe avvenuto intorno all’ultima decade di giugno (dando per buona la versione di tempi rapidissimi tra le richieste avanzate da RIINA e la risposta della controparte, in barba alla difficoltà di un’interlocuzione che richiedeva varie intermediazioni e quindi vari passaggi).

Il contrasto con il racconto fatto al processo TAGLIAVIA – che sembrerebbe segnare un ritorno alla versione originaria - è più che evidente. Ma addirittura disarmante è la spiegazione che lo stesso BRUSCA ha offerto, quando quella difformità gli è stata contestata, imputandola ad una sua contingente “mancanza di serenità” (<<Ma sarà stato... perché anche lì... mi ricordo che anche lì pure non è che ero tanto tranquillo, però sarà stato un problema mentale, nient’altro.... ... Infatti mi sorprendo con me stesso come abbia potuto fare quella dichiarazione, però capita>>).

In ogni caso, stando alla “nuova” versione (per intenderci: quella resa nel presente processo, che corrisponderebbe alla versione resa al “BORSELLINO ter”), per ritrovare il momento in cui RIINA sarebbe stato informato della sollecitazione a far conoscere le sue richieste per far cessare le stragi (Mi hanno riferito: «Per finirla cosa volete in cambio?» - dice – e gli ho fatto un papello così), occorrerebbe risalire alla

---

<sup>213</sup> Ivi aveva collocato il secondo colloquio sul papello in agosto o settembre, e comunque in coincidenza con l’invito di RIINA a dare un altro colpetto per sbloccare la trattativa e indurre lo Stato ad accogliere le richieste che erano state ritenute eccessive: “Dobbiamo fare un passo indietro, dopo la strage Borsellino mi sono incontrato verso agosto o settembre con Riina, e mi dice che le richieste da lui avanzate erano esose, quindi dovevamo preparare un altro attentato contro il dottore Grasso”...’”. Tale passaggio, estratto dal verbale cit. del 3.05.2011, ha formato oggetto di specifica contestazione al BRUSCA nel controesame dell’avv. MILIO all’udienza del 12.12.2013, nel giudizio di primo grado del presente processo. In altre dichiarazioni, peraltro, BRUSCA, riscontrato sul punto da LA BARBERA, colloca il progetto di attentato al giudice GRASSO molto più avanti, tra ottobre e novembre del ’92.

prima metà di giugno: altro che schermaglie preliminari e gioco delle parti nei colloqui tra DE DONNO e CIANCIMINO e poi anche con MORI.

Ma neppure Massimo CIANCIMINO è arrivato a tanto.

Di contro, stando a questa datazione, la trattativa si sarebbe chiusa, con la deludente risposta della controparte istituzionale, già tra le fine di giugno e i primi di luglio. E RIINA avrebbe quindi deciso di procedere senza indugio alla strage, sia per ritorsione contro l'atteggiamento irrispettoso della controparte, che si era mostrata disposta a concedere solo briciole (*"tu mi rifiuti, prima mi vieni a dire cosa voglio per finirla, io ti dico le mie proposte e poi tu mi rifiuti"* ... ..le richieste erano tante e gli potevano dare qualche cosa, non tutte. Erano tante e ci potevano dare qualche cosa e lui rifiutò); sia per implementare l'efficacia intimidatoria della minaccia mafiosa e costringere la controparte istituzionale ad accogliere le richieste che erano state respinte come eccessive.

Ma allora come spiegare la successiva decisione di dare un altro colpo, nell'autunno del '92, per indurre gli stessi soggetti che, a suo tempo, si erano fatti sotto, a tornare a trattare? Se non era servito un colpo tremendo quale quello inferto con la strage di via D'Amelio, un semplice *colpetto* non avrebbe certo potuto far superare la situazione di stallo.

E infatti, in un successivo passaggio della motivazione, sempre dedicato alla ricerca della conferma della trattativa anche nelle parole di BRUSCA, la sentenza appellata valorizza con convinzione le dichiarazioni che il BRUSCA ebbe a rendere nell'immediatezza della sua collaborazione, e rese utilizzabili nel presente giudizio attraverso la contestazione dei verbali utilizzati nel corso dell'esame dibattimentale del dichiarante e nei limiti di quanto confermato, e segnatamente quella consacrata nel verbale d'interrogatorio del 14 agosto 1996.

In quella sede, BRUSCA aveva fatto risalire ad epoca successiva alle due stragi, e addirittura alla vigilia delle festività natalizie, il momento in cui RIINA aveva avuto contezza che non meglio specificati emissari istituzionali gli avevano chiesto cosa volesse per porre termine alle stragi (v. verbale dell'interrogatorio in data 14 agosto

1996 nel quale, come risulta dalla contestazione fatta al Brusca in questo dibattimento, si legge a pag. 9: “*Adr: “Dopo le stragi di Palermo e l’incarico a me dato di un attentato al Giudice Grasso, da me non attuato per ragioni già dette, Riina aveva messo il fermo. Mi disse espressamente che aveva avuto contatti con qualcuno e questo qualcuno gli aveva detto più o meno «cosa vuoi per finire queste cose?». Riina mi disse di aver fatto un papello di richieste, ma che la risposta era stata negativa, erano troppe. Questo discorso me lo fece sotto le feste di Natale”*).

Al dibattimento ha sostanzialmente confermato il contenuto e la sequenza dei colloqui vertenti sul papello, salvo datarli entrambi alla fine di giugno del 1992 e comunque - con certezza e sulla base di asseriti riferimenti temporali rivenuti nei meandri della sua memoria a distanza di anni – entrambi prima della strage di via D’Amelio.

E la sentenza appellata, con apparente disinvoltura (a pag. 1634) supera l’incertezza che ne verrebbe in ordine all’affettiva concatenazione causale dei fatti da ricostruire, dando sì atto che la collocazione temporale prospettata da BRUSCA è stata oggetto di *dichiarazioni nel tempo diverse e spesso contraddittorie*, ma assicurando al contempo che la Corte «intende prescindere da tale dato (che, peraltro, come meglio si preciserà nel prosieguo non appare determinante ai fini della contestazione di reato in esame nel presente processo) e concentrarsi, quindi, soltanto sul contenuto del colloquio avuto con Riina (quale che sia il periodo in cui questo avvenne, comunque, per il suo contenuto, collocabile nel secondo semestre del 1992), che, invece, come detto, nel suo nucleo centrale (quello che appare possibile, quindi, utilizzare) è stato sempre confermato dal Brusca in tutte le sue dichiarazioni fino a quelle rese in questo dibattimento».

*I “tempi” della strage di via D’Amelio.*

A parere di questa Corte, per fare chiarezza sulla questione in esame occorre risalire ai pochi punti processualmente certi.

Una ricostruzione ancorata alla datazione come “rettificata” da BRUSCA, mentre anticipa troppo i tempi della trattativa tra CIANCIMINO e i carabinieri (e lo stesso giudice di prime cure finisce per ritenerla inattendibile), perviene al risultato di far



corrispondere l'inizio dell'iter esecutivo al momento in cui deve in effetti ritenersi - sulla base delle risultanze acquisite nei processi celebrati sulla strage BORSELLINO e non inquinate dalle false propalazioni di Vincenzo SCARANTINO - che abbia avuto concreto inizio l'operazione via D'Amelio: e cioè fine giugno primissimi giorni di luglio.

Già CANCEMI collocava alla fine di giugno la riunione in casa di GUDDO Girolamo in occasione della quale egli ebbe contezza che RIINA aveva fretta di eliminare BORSELLINO (*"Faluzzo – dice – a' responsabilità è mia – dice – me la piglio io, hai capito? La responsabilità è mia"*); e uscendo da quel colloquio, il GANCI avrebbe commentato: *"questo ci vuole consumare a tutti"*, alludendo proprio alla decisione di procedere all'omicidio del dott. BORSELLINO, come CANCEMI dedusse da ulteriori discorsi).

SPATUZZA ha reso dichiarazioni che, raccordate con risultanze più certe, consentono di datare ai primi di luglio il furto della FIAT 126 che fu poi tenuta in un garage per essere poi portata nell'officina in cui furono fatti gli ultimi lavori all'impianto dei freni. Il dato certo è che il 10 luglio venne sporta da Pietrina VALENTI formale denuncia di furto dell'auto intestata alla madre (D'AGUANNO Maria). La denunciante asseriva che le era stata rubata la notte prima; ma sentita dagli inquirenti e poi al dibattimento del primo processo sulla strage ricordava perfettamente che si era recata a sporgere denuncia la domenica mattina, ma aveva dovuto tornare successivamente perché la caserma era chiusa, essendo domenica. Senonché il 10 luglio era un venerdì, e quindi se il furto fosse avvenuto la notte prima, cioè il 9 luglio, non si spiegherebbe il ricordo di essersi recata in caserma a sporgere denuncia la domenica mattina. E tuttavia la donna riferiva anche di essersi rivolta ad un conoscente, Salvatore CANDURA perché desse voce nel quartiere per farle trovare l'auto. E il CANDURA confermò la circostanza e ammise di avere convinto la VALENTI ad attendere qualche giorno prima di sporgere denuncia (circostanza confermata anche da VALENTI Luciano, fratello di Pietrina).

E' quindi più che probabile che il furto sia avvenuto la settimana prima, e precisamente nella notte tra il 4 luglio – che era sabato – e il 5 luglio; e che la donna recatasi in caserma a porgere la denuncia e, alla richiesta dei carabinieri di tornare in un giorno non festivo, e prima di formalizzare la denuncia, si sia rivolta al CANDURA perché l'aiutasse a recuperare l'auto; e avrebbe quindi atteso qualche giorno, come lo stesso CANDURA ha ammesso di averle suggerito, prima di recarsi nuovamente dai carabinieri.

D'altra parte, SPATUZZA nel rievocare con comprensibile approssimazione a distanza di tanti anni quelle circostanze, conserva il ricordo di alcune complicazione che certamente ritardarono l'espletamento dell'incarico che gli era stato conferito da Giuseppe GRAVIANO tramite Fifetto CANNELLA.

In sostanza, quando gli fu dato, la mattina del sabato precedente alla strage, l'incarico di rubare le targhe da apporre alla FIAT 126 per consentirne lo spostamento in via D'Amelio, vi provvide lo stesso giorno (con la complicità di OROFINO Giuseppe, presso cui era ricoverata per riparazioni l'altra Fiat 126 di proprietà di SFERRAZZA Anna, da cui vennero asportate le targhe). Invece, per il furto dell'auto passarono alcuni giorni rispetto al momento in cui gli era stato dato l'incarico.

SPATUZZA non era un ladro d'auto e allora dovette chiedere l'autorizzazione ad avvalersi di TUTINO Vittorio, più esperto di lui in materia. Inoltre, si pose un problema di competenza, perché voleva essere certo di potere effettuare il furto in qualsiasi parte del territorio di Palermo, anche fuori del mandamento di Brancaccio. Si rivolse quindi a CANNELLA che a sua volta dovette interpellare Giuseppe GRAVIANO. E passò qualche giorno prima di avere la risposta. E solo allora SPATUZZA poté concordare con il TUTINO il giorno in cui vedersi per andare a rubare un'auto del tipo richiesto.

Deve quindi convenirsi con la conclusione cui sono pervenuti i giudici del BORSELLINO quater – che peraltro si riportano a risultanze già acquisite nel corso dei precedenti processi sulla strage di via D'Amelio, annotate nelle sentenze versate anche agli atti di questo processo - secondo cui l'incarico di Giuseppe GRAVIANO a Gaspare SPATUZZA per rubare una Fiat 126 può senz'altro collocarsi alla fine del

mese di giugno 1992<sup>214</sup>. Anche se alcuni dei preparativi, come il collaudo dei telecomandi effettuato in località Case Ferreri dietro il SIGROS di Palermo, di cui ha riferito, per avervi preso parte, il collaboratore di giustizia Giovanbattista FERRANTE, furono compiuti molto più a ridosso del 19 luglio (Sabato 11 luglio, come il FERRANTE aveva detto deponendo al BORSELLINI ter; o, come ha dichiarato in questo processo, una settimana o dieci giorni prima della strage).

E c'è un'altra risultanza che ci viene dalle pagine dei processi celebrati sulla strage di via D'Amelio, e che non è stata scalfita dalle revisioni dei giudicati a seguito delle verità emerse in relazione al depistaggio attuato con le sue false propalazioni dal sedicente pentito Vincenzo SCARANTINO.

La scelta del luogo e del giorno (la domenica) non fu né casuale né estemporanea, ma dovette essere preceduta da un'accurata attività di pedinamento e di osservazione degli spostamenti abituali del magistrato, che condusse gli assassini a individuare il luogo più propizio in cui piazzare l'autobomba in via D'Amelio, dove era ubicata l'abitazione non della madre del dott. BORSELLINO, ma della sorella Rita, presso la quale la madre soleva stare, in genere, nei fine settimana: quando appunto il dott. BORSELLINO si recava in via D'Amelio per fare visita all'anziana madre.

Tale attività preparatoria deve avere richiesto diverse settimane (come in effetti sembrerebbe evincersi dalla pur scarse dichiarazioni rese al riguardo in particolare da GALLIANO Antonino), come si evince dal passaggio che segue della sentenza nr. 29/97 della Corte d'Assise di Caltanissetta (c.d. "BORSELLINO ter", pagg. 244-246):

*<< Da quanto finora esposto si possono già trarre alcune conclusioni circa le valutazioni che gli attentatori devono aver compiuto per la progettazione dell'azione stragista, in rapporto alle abitudini del magistrato e all'individuazione del luogo più adatto per colpirlo, posto che verosimilmente l'attentato al magistrato venne*

---

<sup>214</sup> Cfr. pag. 1004 della sentenza della Corte d'Assise di Caltanissetta nr. 1/2017 R.G.Sent. del 17.04.2017, proc. N. 2/13 R.G.C.A., "BORSELLINO quater"; e per la ricostruzione che precede, con la cronologia della fase esecutiva della strage, v. pagg. 979 e segg.

*preceduto da uno studio delle sue abitudini di vita e delle misure di protezione che erano state adottate per proteggerlo.*

*Gli spostamenti tra l'abitazione e l'ufficio erano abituali ed avvenivano sempre negli stessi orari; tuttavia l'effettuazione dell'attentato lungo il percorso era ostacolata dal fatto che l'itinerario seguito per lo spostamento veniva continuamente variato: dunque, l'incertezza sul percorso che il magistrato avrebbe compiuto avrebbe comportato l'utilizzo di un numero di uomini maggiore di quello altrimenti necessario ed avrebbe anche incrementato il rischio di un fallimento dell'impresa, senza considerare che l'esecuzione nei punti di partenza e di arrivo del percorso (l'abitazione e il palazzo di giustizia) sarebbe stata ulteriormente ostacolata dall'esistenza di «zone rimozione» e dalla presenza continuativa di agenti di scorta.*

*Questi ultimi fattori negativi incidavano anche sulla possibilità di eseguire l'attentato lungo il percorso tra l'abitazione e la chiesa, che oltretutto era assai breve e, quindi, facilmente controllabile.*

*Al contrario, nell'estate del 1992 la frequentazione da parte di Paolo BORSELLINO dell'abitazione di Villagrazia di Carini non poteva considerarsi abituale e dunque l'esecuzione di un attentato in quel luogo o lungo il percorso che il magistrato avrebbe seguito per recarvisi non doveva apparire attuabile.*

*La frequentazione da parte di Paolo BORSELLINO dell'abitazione della madre, invece, si prestava allo scopo avuto di mira dagli attentatori: infatti, le visite avevano un carattere di abitualità nella giornata di domenica, quando ella risiedeva di solito dalla figlia Rita nella sua casa di via D'Amelio e tale abitudine era sicuramente osservabile da parte del vicinato o da chi avesse studiato gli spostamenti del magistrato.*

*Invece, non si poteva dire altrettanto delle visite che il dott. BORSELLINO compiva alla madre quando questa risiedeva dalla figlia Adele, ossia, durante il periodo in esame, nei giorni feriali. Invero, anche se la signora LEPANTO soleva trascorrere*

*periodi di tempo più lunghi in casa di quest'ultima, è stato accertato che le visite del magistrato alla madre durante i giorni feriali non avvenivano con regolarità.*

*In via D'Amelio, nello spazio antistante l'ingresso del condominio al civico 19, ove risiedeva la signora Rita BORSELLINO con la sua famiglia, non era stata istituita una «zona rimozione». Verosimilmente, tali considerazioni sono state alla base della scelta di tale luogo per l'uccisione del magistrato>>.*

Il dato dell'abitudine delle visite in via D'Amelio, nei fine settimana, per andare a trovare la madre, a fronte dell'incertezza delle visite a casa dell'altra sorella, che avveniva durante i giorni feriali, ma non con regolarità, conferma che lo studio delle abitudini della vittima e dei suoi spostamenti più abituali deve essersi protratta per diverse settimane.

Ebbene, la sentenza impugnata ha totalmente omesso di confrontarsi con le risultanze sopra richiamate, nello sforzo di dimostrare non solo che vi fu una *brusca accelerazione* dell'iter esecutivo della strage di via D'Amelio; ma anche che tale accelerazione fu dovuta a uno specifico evento sopravvenuto dopo la strage di Capaci: un evento nuovo, non previsto e di tal portata da stravolgere il programma criminoso di RIINA, e sopravvenuto poco prima del 19 luglio, tanto da indurre RIINA a stoppare altri progetti omicidiari già in fase avanzata di esecuzione (come l'attentato a MANNINO, di cui ha parlato BRUSCA, che però nella datazione degli eventi rettificata rispetto alle sue prime dichiarazioni, colloca pur sempre lo stop a giugno) e dare ordine ai suoi uomini di attivarsi per eseguire l'attentato a BORSELLINO nel giro di pochi giorni.

Lo stesso RIINA avrebbe infatti confermato, in alcune delle conversazioni, intercettate a sua insaputa, con il codetenuo LO RUSSO, che la strage fu *studiata alla giornata*, e attuata, nella sua concreta esecuzione – poiché la condanna a morte di BORSELLINO risaliva invece a diverso tempo prima – nel giro di pochi giorni (v. intercettazione del 6 agosto 2013: “..ma non era stato, non era studiato da mesi, studiato alla giornata...”); intercettazione del 20 agosto 2013: “..Arriva chidu... ma subito... subito! Eh... Ma rici...”

macara u secunnu? E vabbè, poi ci pensu io... rammi un pocu ri tempu ca...”;  
intercettazione del 29 agosto 2013: ...e chiddu... chiddu... .. “dopudumani...” dici...  
Mih, (inc.) ma... “Fai... fa (inc.)”).

Ma che la strage BORSELLINO possa essere stata decisa, organizzata e attuata nel volgere di pochi giorni e a seguito di un evento imprevisto quale la sollecitazione al dialogo pervenuta a RIINA proprio in quei giorni, attraverso il canale CIANCIMINO-CINA’, e proveniente da quelli che lo stesso RIINA aveva motivo di credere fossero emissari di organi di governo, o rappresentanti dello Stato appare frutto di una chiara forzatura di tutti i dati disponibili.

L’operazione via D’Amelio ha inizio alla fine di giugno ’92, nel senso che a quella data è già in itinere, con l’incarico a SPATUZZA di rubare la Fiat 126 da utilizzare come autobomba: e ciò significa che era stata già stabilita questa modalità di esecuzione, e, d’altra parte, erano già disponibili sia i telecomandi necessari per comandare l’ordigno a distanza (BIONDINO aveva provveduto a procurare cinque coppie di telecomandi e FERRANTE ne aveva sentito parlare fin da marzo) sia l’esplosivo, che era stata “lavorato” (da SPATUZZA) insieme a quello utilizzato per la strage di Capaci.

D’altra parte, volendo prestare fede al racconto di BRUSCA, nella versione rettificata, lo stop al progetto già in fase avanzata di uccidere MANNINO gli sarebbe stato impartito nel mese di giugno (e dobbiamo fare uno sforzo per sorvolare, come s’è visto, sul persistente contrasto con la narrazione di LA BARBERA e sulla diversa datazione del “fermo” indicata dallo stesso BRUSCA nelle sue prime dichiarazioni).

E sempre alla fine di giugno lo stesso CANCEMI – che neppure il giudice di prime cure si sente tuttavia di poter assumere come riscontro rassicurante all’attendibilità della ricostruzione che si ricaverebbe dal racconto di BRUSCA – colloca l’episodio della riunione a casa di GUDDO in cui RIINA avrebbe manifestato, parlandone con il fido Raffaele GANCI, la fretta di procedere all’eliminazione del dott. BORSELLINO. (E per inciso, se si prestasse fede alle rivelazioni di CANCEMI, se ne dovrebbe inferire una traiettoria ricostruttiva degli eventi che condurrebbe molto lontano dall’ipotesi che

la fretta di RIINA traesse origine dall'essere venuto a conoscenza della "trattativa", o meglio della proposta di trattativa, perché la lettura che ne offre lo stesso CANCEMI è tutt'altra).

Si può comunque affermare che RIINA al più tardi nell'ultima decade di giugno abbia dato disco verde all'esecuzione della decisione - già adottata peraltro diversi prima - di uccidere il magistrato che dopo FALCONE era il simbolo della lotta alla mafia e ne aveva preso anche in tale veste il testimone.

Ma se così è, il collegamento che si vorrebbe coonestare con la sollecitazione al dialogo rivolta dai carabinieri del R.O.S. ai vertici mafiosi per il tramite di CIANCIMINO, anche prescindere dalle legittime perplessità suscitate dalle ondivaghe datazioni di Giovanni BRUSCA, non appare compatibile con i tempi di svolgimento dei contatti instaurati, prima dal solo DE DONNO e poi dal DE DONNO insieme a MORI, con l'ex sindaco di Palermo.

Non parliamo ovviamente dei tempi descritti dai due ex ufficiali del R.O.S. (e tanto meno della datazione di CIANCIMINO che sarebbe troppo spostata in avanti, a dire degli stessi ex ufficiali odierni imputati, laddove afferma di avere deciso solo dopo la strage di via D'Amelio di accettare la richiesta del capitano DE DONNO di incontrarlo; e di avere successivamente incontrato anche il Col. MORI), che sono molto lontani da uno svolgimento conforme a quello che si vorrebbe - in sentenza - asseverare.

Ma non si può nascondere - come si vedrà in proseguo - che la stessa testimonianza della FERRARO non consente di dare per provato che a cavallo del 23 giugno 1992 il capitano DE DONNO avesse già incontrato CIANCIMINO, e non fosse piuttosto in procinto di incontrarlo proprio in quei giorni. E tanto meno può inferirsene la prova che vi fosse stato già un primo incontro di MORI con CIANCIMINO. Parimenti deve dirsi per la testimonianza di Fernanda CONTRI: la sua *impressione* che gli incontri di MORI con CIANCIMINO fossero un'iniziativa in fieri può lasciare il tempo che trova, come semplice impressione personale. Ma è certo che lo stesso MORI nel fargliene cenno, le fece intendere che si trattasse di un approccio preliminare, senza nulla di definito e men che meno con dei primi risultati concreti.

E quindi, in quell'ultima decade del mese di giugno cui, come s'è visto, risale l'inizio dell'iter esecutivo della strage, l'interlocuzione dei carabinieri con CIANCIMINO, ammesso che fosse a sua volta iniziata, doveva essere ancora in una fase embrionale, tanto da potersi escludere che i carabinieri avessero già scoperto le carte e detto chiaramente a CIANCIMINO che volevano che si facesse da tramite con i vertici di Cosa Nostra per sondarne la disponibilità ad allacciare un dialogo per far cessare le stragi.

E tanto meno può credersi che CIANCIMINO avesse avuto già il tempo di informarne prima il CINA', e attraverso quest'ultimo – che, non va dimenticato, in un primo momento non si prestò a fare da tramite come da lui stesso ammesso, salvo poi ripensarvi (come sostiene Vito CIANCIMINO, che parla al riguardo di un *ritorno di fiamma* delle persone a cui si era rivolto e che inizialmente avrebbero irriso alla sua richiesta).

### **2.6.1.- La tempistica della trattativa CIANCIMINO-R.O.S. nella sua prima fase.**

Il punto di frizione tra la versione rettificata proposta da BRUSCA per gli incontri con RIINA vertenti sulla vicenda del papello e le vecchie e nuove risultanze in ordine ai contatti tra Vito CIANCIMINO e gli ufficiali del R.O.S. nella sua prima fase – e cioè quella sfociata nella proposta da recapitare ai vertici mafiosi di avviare un dialogo - attiene ai tempi di svolgimento della trattativa; o, più esattamente, al momento in cui si può ritenere che RIINA abbia avuto contezza del fatto che uomini dello Stato si era fatti sotto per trattare. E, a cascata, se e, in caso affermativo, quando fece avere ai suoi interlocutori istituzionali, o quanto meno a CIANCIMINO perché li recapitasse ai destinatari, le richieste compendiate nel famoso “papello”.

La proposta di trattativa o di sondare la disponibilità ad intavolare un negoziato, che fu avanzata esplicitamente da MORI, poteva essere presa in considerazione da CIANCIMINO solo se avesse avuto l'avallo di un autorità superiore a quella di un capitano dei carabinieri (come il comandante del R.O.S., poiché MORI non mancò di



fare sapere a CIANCIMINO che SUBRANNI era il suo superiore e che gli avrebbe portato i suoi saluti, con ciò lasciando chiaramente intendere che la sua iniziativa era o sarebbe stata condivisa dal Comandante del R.O.S.).

Ecco perché, dopo avere accettato o addirittura dopo essere stato lui stesso a sollecitare a DE DONNO la partecipazione diretta di MORI ai loro colloqui, CIANCIMINO pretese altresì di poter fare i loro nomi a quella che apostrofava come “l’altra sponda”. Ed ecco perché diventa decisivo stabilire il momento della discesa in campo di MORI per rivolgere a Vito CIANCIMINO l’invito a fare avere ai vertici mafiosi (*ma non si può parlare con questi ignori?*) la sollecitazione ad avviare un dialogo finalizzato a fare cessare le stragi: e, conseguentemente, potere stabilire se RIINA ne abbia potuto esserne informato prima della strage di via D’Amelio.

E qui deve convenirsi con il rilievo formulato nella sentenza impugnata, che segnala come i tre protagonisti di quei contatti abbiano fatto a gara per spostare in avanti quel momento, allontanandolo in particolare dalla strage di via D’Amelio, sia pure con un taglio diverso. Infatti, sia CIANCIMINO che DE DONNO sembrano attribuire un rilievo dirompente a quel tragico evento, che avrebbe indotto DE DONNO a forzare i tempi e la mano a CIANCIMINO - chiedendogli se fosse disposto a incontrare MORI, per alzare il livello della loro interlocuzione e della posta in palo – e avrebbe indotto CIANCIMINO, per l’orrore che gli aveva suscitato, ad accettare di ricevere il DE DONNO (25 agosto) per sentire cosa intendesse proporgli e subito dopo ad incontrare MORI (1° settembre), con quel che ne seguì. Mentre MORI glissa completamente su quell’evento.

Tutte le fonti esterne al terzetto predetto, che la sentenza si preoccupa di compulsare per trarne riscontri utili a comprovare anche i tempi di svolgimento della trattativa intrapresa attraverso i contatti con Vito CIANCIMINO, non dicono nulla o non forniscono elementi che possano dare certezza di una diversa datazione, tale da spostare indietro nel tempo, e in particolare al periodo compreso tra la strage di via Capaci e la strage di via D’Amelio, il momento tipico di quella trattativa.

A parte Massimo CIANCIMINO, che per la sua inaffidabilità non può far testo, e le testimonianze di Liliana FERRARO e di Fernanda CONTRI, di cui si è già fatto cenno, vanno riesaminate al riguardo le dichiarazioni di CANCEMI e GIUFFRE'; nonché le testimonianze dell'avv. Giorgio GHIRON e di Giovani CIANCIMINO.

Mentre, per le ragioni illustrate dallo stesso giudice di prime cure, non può far testo la deposizione dell'altro figlio, parimenti avvocato, Roberto CIANCIMINO perché della vicenda sarebbe venuto a conoscenza, per avergliene parlato suo padre, la prima volta, solo nel mese di settembre, ovvero circa due mesi dopo la strage di via D'Amelio. Sicché Roberto CIANCIMINO può solo confermare che a quella data – cioè a settembre – un'ipotetica trattativa fosse già pendente e in fase avanzata.

#### **2.6.2.- I tempi della trattativa nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.**

*Le dichiarazioni di Antonino GIUFFRE' (P. III, Cap. 9, pag. 1636, della sentenza di primo grado).*

Corroborano la prova che RIINA fu informato della sollecitazione proveniente da uomini dello Stato a “trattare” e autorizzò tale trattativa, ossia autorizzò CIANCIMINO a sentire cosa avessero da chiedere i carabinieri e a farsi latore della sua risposta. Tale prova si ricaverebbe già dalle dichiarazioni di BRUSCA e CANCEMI, ma inevitabilmente soffrirebbe delle criticità che investono l'attendibilità delle loro propalazioni, se ad esse non si aggiungesse il puntello di un'autorevole conferma qual è quella proveniente dal GIUFFRE'.

RIINA viene informato dell'invito a far conoscere le sue richieste (e quindi viene informato solo dopo che CIANCIMINO ha avuto da MORI in persona la conferma della ragione per la quale lo avevano contattato), e autorizza CIANCINIMINO a “trattare”, cioè a farsi latore della sua risposta e ad attendere un riscontro dalla controparte.

Ma il dubbio e il cruccio di GIUFFRE', stando al suo racconto, era che CIANCIMINO avesse di propria iniziativa avviato contatti con i carabinieri, ovvero avesse accettato di incontrarli (anche più volte) senza esserne previamente autorizzato. E PROVENZANO, stando sempre al racconto dell'ex boss di Caccamo, avrebbe fugato tale dubbio e la conseguente preoccupazione del GIUFFRE', dicendogli appunto che quei contatti erano stati autorizzati e che CIANCIMINO stava trattando con i carabinieri perché era *in missione* per conto di Cosa Nostra (*“vi è un certo discorso di stampa dove parla di Ciancimino sbirro, tra virgolette, il Provenzano resta sulle sue, a bruciapelo di butta una frase dove dice: stai tranquillo, il Ciancimino è in missione, cioè nell'interesse di Cosa Nostra.... ....il Provenzano, parlando del Ciancimino appositamente come una persona... Come un confidente vero e proprio delle Forze dell'Ordine, cioè, ha cercato di dire... Cioè, non è che mi ha confermato che era uno sbirro, mi ha detto che si interessava, era in missione, andava in missione per conto di lui, nell'interesse di Cosa Nostra, facendo intendere insomma che faceva l'interesse di Cosa Nostra”*).

PROVENZANO non gli disse chi erano nominativamente gli interlocutori di CIANCIMINO ma si sapeva che ***“era una strada che portava ai carabinieri”***.

Da rimarcare che l'occasione per questa confidenza “rassicurante” del PROVENZANO era scaturita dalle voci circolate negli ambienti di Cosa Nostra circa il fatto che CIANCIMINO fosse un confidente dei carabinieri; e queste voci erano nate da notizie di stampa che appunto additavano CIANCIMINO come confidente. Resta da capire se GIUFFRE' si riferisse alla notizia ANSA del 24 marzo 1993, che rendeva noto che CIANCIMINO stava sottoponeva a interrogatori della Procura di Palermo e rispondeva alle domande del proc. CASELLI (che val quanto dire che stava collaborando), aggiungendo che all'indagine collabora il ROS: e tanto bastava agli uomini di Cosa Nostra – che non fossero addentro ai disegni noti solo ai capi dell'organizzazione, o meglio al ristretto nucleo dei capi più vicini a RIINA - per qualificare CIANCIMINO come sbirro, ossia confidente delle Forze dell'Ordine e dei carabinieri in particolare.

Tuttavia sembra di poter ricavare dal racconto di GIUFFRE' che quella confidenza di PROVENZANO si riferisse ad una vicenda recente e ancora attuale e non già a fatti pregressi e lontani nel tempo (anche perché non era per mera curiosità storica che GIUFFRE' aveva con tutta la cautela del caso sollecitato il suo autorevole referente a fornirgli lumi sulla condotta di CIANCIMINO, ma una sincera preoccupazione per le conseguenze che potevano scaturire da un'eventuale collaborazione di CIANCIMINO con le forze dell'ordine). E quindi è plausibile che risalisse proprio ai primi mesi del '93, ovvero a ridosso della pubblicazione sugli organi di stampa della notizia di una probabile "collaborazione" di CIANCIMINO: epoca che coinciderebbe con quella, successiva e prossima alla scarcerazione dello stesso GIUFFRE', avvenuta il 9 gennaio del 1993, in cui egli effettivamente ebbe a incontrarsi con PROVENZANO, come ha sempre dichiarato anche in numerosi altri processi.

In ogni caso, le dichiarazioni di GIUFFRE' nulla dicono in ordine ai contenuti dell'interlocuzione avviata attraverso i contatti di CIANCIMINO, debitamente autorizzati, con i carabinieri; né consentono di stabilire a quale stadio del suo sviluppo fosse giunta la "trattativa". Ma, giusta l'ipotesi adombrata sulla probabile dislocazione temporale della confidenza fatta da PROVENZANO, se ne dovrebbe inferire che PROVENZANO fosse convinto che la missione di CIANCIMINO non era finita, ma era ancora – a marzo del 1993 - in pieno svolgimento, nonostante che, nel frattempo, fosse intervenuta la cattura di RIINA. E quindi è lecito dubitare, già per la portata dirompente di un evento che sconvolgeva gli scenari precedenti, che la missione predetta si indentificasse con quella a suo tempo autorizzata da RIINA.

Su questi dubbi si avrà modo di tornare in prosieguo; ma per il momento basti dire che neppure la "testimonianza" di GIUFFRE' può offrire elementi di certezza sul momento in cui RIINA venne a conoscenza della sollecitazione ad avviare un dialogo con lo Stato.

*I “tempi” di CANCEMI Salvatore.*

Colloca a giugno del 1992 e qualche settimana dopo la strage di via Capaci l’episodio della riunione ristretta di RIINA alla villa di GUDDO con alcuni capi tra quelli a lui più vicini (BIONDINO e Raffaele GANCI) nel corso della quale RIINA sventolò un foglietto in cui erano appuntate una serie di questioni, invitando i presenti ad aggiungere eventuali loro richieste; e diede ampie rassicurazioni che sarebbero andate a buon fine, perché sarebbero state recapitate a persone degne della massima fiducia (BERLUSCONI e DELL’UTRI) che si sarebbero fatto carico di farle accogliere. La prima volta ne parla nell’interrogatorio reso alle procure di PA e CL il **23 aprile 1998** (v. pag.1573-1574 della sentenza); e poi lo ripeterà in pubblica udienza al BORSELLINO bis, udienza 4.04.2001.

Al dibattimento di I grado del processo sulla strage di Capaci (udienze del 19 e 20.04.1996) CANCEMI ammette di avere avuto colloqui informali con il Mar. SCIBILIA e altri carabinieri del ROS, proprio nel periodo più travagliato del suo sofferto percorso collaborativo. In particolare, a SCIBILIA avrebbe confidato che c’erano delle cose che ancora non aveva detto e intendeva rivelare ai giudici (cfr. pag. 66 del verbale udienza del 20.04.1996).

Non è allora azzardato ipotizzare che CANCEMI si sia deciso a rievocare l’episodio della sollecitazione di RIINA ad aggiungere eventuali ulteriori richieste a quelle che lui aveva già annotate – per farle avere a chi, suo dire, sarebbe stato in grado di farle accogliere – non solo per le remore a fare i nomi di BERLUSCONI e DELL’UTRI come terminali delle rivendicazioni di Cosa Nostra, ma anche perché della trattativa avevano riferito in pubblica udienza, appena pochi mesi prima e cioè nel gennaio del 1998, Giovanni BRUSCA e gli ufficiali del ROS, cioè del reparto che, surrogando il servizio centrale di protezione, gestiva di fatto la sicurezza del CANCEMI.

Questi si sentiva quindi affrancato da ogni remora a fare rivelazioni che potessero risultare imbarazzanti o compromettenti per i suoi “tutori”.

Ma, detto questo, è evidente che la trattativa che, sia pure con dichiarazioni tardive e non immuni dal sospetto di contaminazione con conoscenze acquisite nel frattempo

dalle cronache di altri processi, CANCEMI lascia intravedere, è distonica rispetto a quella desumibile dal “combinato disposto” delle rivelazioni di BRUSCA sul papello e di quelle di MORI e DE DONNO, unitamente alle dichiarazioni di Vito CIANCIMINO sui contatti intrapresi nei giorni o nelle settimane successive alla strage di Capaci. Diverse gli intermediari, diversi gli ipotetici terminali e nessun cenno ad un possibile ruolo di Vito CIANCIMINO; e diversa era anche la cornice strategica delle stragi, perché, a dire di CANCEMI, attraverso queste azioni il RIINA *voleva sfiduciare coloro che all'epoca erano in sella; e si riprometteva di portare al potere BERLUSCONI e DELL'UTRI, risultato questo che avrebbe rappresentato n bene per tutta Cosa Nostra.* ) In sostanza, secondo la lettura di BRUSCA le stragi avrebbero costretto lo Stato a venire a patti, sia pure creando le premesse per nuovi scenari politici: secondo la lettura di CANCEMI, invece, le stragi dovevano servire a destabilizzare il quadro politico e istituzionale per favorire l'ascesa al potere di nuove forze nuovi soggetti che si sarebbero fatto carico di realizzare quelle riforme che stavano a cuore ai mafiosi; e da questi stessi soggetti sarebbe venuta non già la sollecitazione ad avviare un dialogo per far cessare le stragi, ma al contrario un input o un incoraggiamento ad attuare la strategia stragista per raggiungere i rispetti obbiettivi.

Non si può escludere ovviamente che in quel periodo tempestoso si fossero attivati più tavoli di trattativa e che fossero in corso più d'una partita per il sovvertimento o la stabilizzazione degli assetti politico-istituzionali. Ma in ogni caso, la “trattativa” che CANCEMI colloca nel mese di giugno e dopo la strage di Capaci, ma prima di quella di via D'Amelio, poco o nulla c'entra con quella riferibile alle rivelazioni di BRUSCA e alla trattativa CIANCIMINO-ROS.

Insomma, ancora una volta le dichiarazioni di CANCEMI, sui temi più sensibili e che qui interessano, sono più fonte di dubbi e incertezze che di risposte probanti.

*Le dichiarazioni di LIPARI Giuseppe.*

Il sedicente collaboratore di giustizia, come già rammentato nell'esposizione introduttiva, non ha mai ottenuto l'ammissione al programma di protezione, ed anzi a far data dal 15 gennaio 2003, s'è visto revocare le misure provvisorie che erano state adottate dopo che la Procura della Repubblica di Palermo gli aveva contestato una serie di specifiche violazioni, ponendo quindi termine alla collaborazione che lo stesso LIPARI, dopo vari tentennamenti, aveva dichiarato di volere intraprendere con la stessa A.G.

Il problema che la Corte d'Assise di primo grado si è posta nel valutare l'affidabilità di questa fonte, screditata in partenza, e in modo *prima facie* irreversibile, dal fatto stesso che gli sia stata negato lo status di collaboratore di giustizia perché si è avuta la prova che egli non ha mai inteso davvero e fin in fondo recidere i suoi legami con l'ambiente mafioso che ne aveva segnato i trascorsi criminali, non era affatto semplice. Si trattava di capire se le dichiarazioni rese in questo processo, o meglio quelle rese nei mesi di novembre e dicembre 2002 nel periodo compreso tra la sua manifestazione della volontà collaborativa e la scoperta della sua contestuale condotta contrastante con tale volontà, e che in questo processo si è limitato a confermare, fossero state soltanto frutto di un tentativo di "depistaggio" o di desiderio di assecondamento degli inquirenti, ovvero, pur nella loro evidente ed incontestabile strumentalità, corrispondessero realmente alle conoscenze di quegli accadimenti effettivamente acquisite dal Lipari in virtù del suo privilegiato e comprovato rapporto con i vertici dell'associazione mafiosa.

E il problema è stato risolto prevenendosi ad un giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del LIPARI nel nucleo essenziale che interessa ai fini del presente giudizio, tenendo presente che non è decisiva la circostanza che il Lipari, successivamente a tali dichiarazioni, abbia continuato a delinquere sol che si pensi a precedenti clamorosi come nei casi di Salvatore Contorno e di Baldassare Di Maggio. Mentre sarebbe stato di ostacolo, ad una positiva verifica, l'accertato mendacio del propalante: che, se non riconducibile a peculiari situazioni che ne consentano di

circoscrivere gli effetti, di regola inficia, in radice, l'attendibilità intrinseca di chi se ne è reso protagonista.

Ma in questo caso non v'è prova che il LPARI abbia mentito, in quelle parti del suo narrato in cui rievoca ciò che della vicenda della trattativa avrebbe appreso dalla viva voce di due protagonisti (quali Vito CIANCIMINO e Antonio CINA') né che avesse il minimo interesse a farlo, non avendo tra l'altro più niente da chiedere ora che ha praticamente saldato i suoi conti con la Giustizia; e considerato che avrebbe potuto trincerarsi, a distanza di tanti anni, dietro l'impossibilità di rammentare (come peraltro in alcuni passaggi ha fatto), invece che confermare le dichiarazioni pregresse che di volta in volta gli venivano contestate "in aiuto alla memoria".

D'altra parte, la condotta criminosa posta in essere in pendenza del dichiarato proposito di collaborare con la giustizia (consistita tra l'altro nel dare istruzioni ai propri familiari al fine di monetizzare o porre al riparo da possibili sequestri beni riconducibili al PROVENZANO), e per la quale il LIPARI ha riportato ulteriore condanna per associazione mafiosa era del tutto indipendente e non correlata alle propalazioni in cui si era sostanziata fino a quel momento la sua dichiarata volontà di collaborare con la giustizia.

E a sua volta tale volontà era sì insincera, ed altresì strumentale, ma non al fine di tutelare gli interessi dei mafiosi cui restava legato, bensì per alleggerire la posizione processuale sua e dei suoi familiari, traendo i massimi benefici da una sedicente collaborazione che si sostanziava nel propinare agli inquirenti, nell'intento di accreditarsi come valido collaboratore di giustizia, o fatti già processualmente acquisiti, o "cose antiche e vecchie", come risulta testualmente da una delle intercettazioni dei colloqui con i familiari: vecchie storie come le vicende oggetto del presente processo che, per quanto era dato sapere all'epoca cui risalgono le propalazioni del LIPARI (novembre-dicembre 2002) non avevano l'importanza ed il risalto che assunsero in seguito, e soprattutto non sembravano poter più fare granché danno ai soggetti chiamati in causa.



Non era facile neppure decifrarne, per un profano, l'effettiva rilevanza penale; e comunque CIANCIMINO era già morto, e RIINA sepolto da condanne all'ergastolo, mentre la posizione dei carabinieri non sembrava all'epoca suscettibile di dare luogo ad una loro incriminazione per quella vicenda. Ed anzi, la lettura proposta dallo stesso LIPARI, allorché riferisce che sia lui che il CINA' ebbero l'impressione che la finalità del contatto richiesto da Vito CIANCIMINO fosse quella di consentire l'arresto di Salvatore RIINA, dimostrerebbe semmai che il LIPARI non aveva alcuna intenzione di "aggravare" la posizione dei Carabinieri – uscendone confermata la tesi che la loro iniziativa avesse natura e finalità di un'operazione di polizia - o quella dello stesso CINA'.

Deve quindi convenirsi con il giudice di prime cure che ben altro sarebbe stato il tenore delle prodezze del LIPARI, se egli avesse voluto speculare su quella "polverosa" vicenda per accreditarsi come collaboratore di giustizia di grande spessore perché in possesso di verità esplosive.

E proprio dalle intercettazioni specificamente contestate al LIPARI mai risulta che egli abbia mentito agli inquirenti o reso dichiarazioni volte a depistare le indagini, tanto meno sui temi che qui interessano e che furono oggetto della deposizione resa al dibattimento di primo grado.

Al contrario, la sentenza sottolinea come ne emergano alcune conferme certo non secondarie, come la professione di sincera amicizia nei riguardi del PROVENZANO, o la circostanza dell'incontro di LIPARI con il M. ILO LOMBARDO per il rapporto "mafia-appalti".

E a favore dell'attendibilità del narrato, per la parte che qui interessa, milita certamente il dato della coerenza delle conoscenze esibite dal LIPARI con le risultanze che ne comprovano il ruolo riconosciuto all'interno dell'associazione mafiosa Cosa Nostra (cfr. GIUFFRÈ e BRUSCA, che hanno conosciuto personalmente il LIPARI in occasione di riunioni con il PROVENZANO), come pure la prova di suoi contatti con RIINA e soprattutto con PROVENZANO e della fiducia che i due capi corleonesi riponevano in lui (fino a farne l'intestatario di beni e quote societarie a loro

riconducibili, come accertato nelle sentenze irrevocabili di condanna dello stesso LIPARI); lo scambio di corrispondenza con il PROVENZANO sino agli anni duemila; i comprovati rapporti del LIPARI sia con Vito CIANCIMINO (cfr. deposizione di Roberto CIANCIMINO) che con Antonino CINA' (giusta gli esiti dei servizi di pedinamento e di osservazione sfociati nell'arresto del LIPARI nel gennaio del 2002, da cui risulta un incontro del LIPARI con il CINA' presso lo studio professionale di un parente di quest'ultimo).

Quanto all'obiezione difensiva che riprende le dichiarazioni spontanee dello stesso CINA', secondo cui giammai questi si sarebbe lasciato andare a rivelazioni su questioni tanto delicate e riservate con un soggetto come il LIPARI con il quale non aveva un pregresso rapporto di conoscenza o di frequentazione tale da giustificare una simile confidenza, resta insuperata la replica opposta dal giudice di prime cure: <<il ruolo di Lipari e la sua particolare vicinanza ai "corleonesi" Riina e Provenzano, oltre che la fiducia che questi ultimi riponevano sul Lipari tanto da affidargli la gestione di beni di loro proprietà, come già si è visto sopra, erano a tutti noti nell'ambito di "cosa nostra" e non potevano, dunque, essere ignorati dal Cinà sia per il ruolo anche direttivo svolto nell'ambito di tale organizzazione mafiosa, sia, soprattutto, per la sua analoga stretta vicinanza e frequentazione con il medesimo Salvatore Riina quali emergono dalle sentenze che lo hanno definitivamente condannato>> (cfr. pag. 1724).

Può aggiungersi che la conoscenza da parte del CINA' del ruolo che per anni il LIPARI aveva ricoperto -pagandone anche lo scotto, in termini di condanne e lunghi periodi di detenzione – rende più che plausibile la causale della visita dell'incontro con il LIPARI (fare avere dei farmaci al PROVENZANO) e quindi il clima di particolare confidenza che poteva instaurarsi tra due sodali, che pur non avendo un rapporto di conoscenza diretta, erano accomunati da una pluridecennale militanza criminale per la quale entrambi avevano anche pagato un caro prezzo; ed era fatale, avendo entrambi vissuto da intranei a Cosa Nostra la stagione delle stragi che appariva ormai definitivamente accantonata, interrogarsi sugli esiti di quella stagione e sulle prospettive attuali, o più semplicemente rievocare gli episodi salienti di cui di cui erano stati partecipi o testimoni.

Ma detto tutto questo e con riserva di tornare sugli argomenti spesi dal primo giudice per motivare il positivo apprezzamento in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni del LIPARI, sempre per le parti che qui interessano, non è dal suo racconto che possono trarsi elementi di certezza sulla collocazione temporale e l'esatta sequenza cronologica degli eventi rievocati.

Al dibattito, e a specifica domanda del P.M. (*“E quindi CIANCIMINO le disse che questa interlocuzione con MORI era intervenuta tra le due stragi, tra FALCONE e BORSELLINO?”*), il LIPARI ha risposto in termini dubitativi (*“mi pare di sì, mi pare di sì”*).

Ora è vero che nelle dichiarazioni pregresse aveva ripetutamente asserito che l'interlocuzione tra CIANCIMINO e MORI, così come riferitogli dallo stesso CIANCIMINO in occasione dell'incontro che avevano avuto all'Hotel Plaza in Roma alla vigilia della sua partenza per le vacanze di Natale, era avvenuta tra le due stragi.

Ma non è men vero che i tempi della vicenda sono fatalmente contratti, ove si consideri che a distanza di dieci anni l'aspirante collaboratore di giustizia si trovò a rievocare il succinto resoconto fattogli dal CIANCIMINO, del quale ovviamente poteva avere memorizzato il succo. E il succo era che CIANCIMINO aveva incontrato MORI e ne era scaturita la richiesta di MORI di far sapere cosa volesse Cosa Nostra per fare cessare le stragi, anzi *la strage* perché FALCONE era morto, mentre ancora non c'era stata la strage di via D'Amelo.

Insomma, un'interlocuzione che era certamente iniziata medio tempore tra le due stragi, ma che si era trascinata per settimane e dipanata attraverso una serie nutrita di incontri prima a quattr'occhi tra CIANCIMINO e DE DONNO e poi con la partecipazione di MORI, si riduce, nella sintesi del LIPARI ad un unico incontro (*“L'incontro lo hanno fatto in casa di Vito CIANCIMINO nella via Piazzetta di Spagna, la rampetta che sale.....Mi disse che l'incontro che c'era stato portava ad una trattativa, diciamo, chiamiamola così, trattativa, una richiesta...”*). E addirittura già nel corso di quell'incontro, CIANCIMINO aveva fatto il *pre-papello*, cioè era stato in grado di anticipare a MORI, prima ancora di fare avere a DE DONNO il documento

contenente le richieste dell'organizzazione mafiosa, che Cosa Nostra voleva la revisione dei processi, l'abolizione del 41 bis e l'abrogazione della disciplina in materia di sequestri e confische dei beni ai mafiosi (*"E mi disse tutto questo discorso, che il dottore Cinà, che lui per questa situazione non lo ha ritenuto all'altezza, lo ha anche offeso quando parlava con me, dicendomi, dice: non si è comportato all'altezza. Perché la risposta al quesito che si era posto... Pubblico Ministero Grasso: il quesito è che cosa volete? Lipari: il quesito di che cosa volete e quindi aveva fatto già il pre - papello. Grasso: chi lo aveva fatto? Lo aveva preparato, aveva detto Ciancimino a Mori, voglio una revisione del processo. Ah, già lo aveva fatto Ciancimino, dice il Pubblico Ministero. Lipari: da qui il discorso, dice, chistu vuonnu, vogliono aggiustati i processi, la revisione dei processi, non vogliono il 41 bis, non vogliono il sequestro dei beni"*).

Ed è palese l'imbarazzo del LPARI nel rispondere all'ovvia obiezione che, se l'incontro in questione era avvenuto prima della strage di via D'Amelio, è impossibile che si fosse parlato già di abolizione del 41 bis, dal momento che tale speciale regime carcerario ebbe le sue prime applicazioni soltanto dopo la strage di via D'Amelio, e si comprese solo allora quanto incidesse sul trattamento carcerario dei detenuti mafiosi, (*"Il Procuratore le diceva: il 41 bis ancora non c'era quando avviene l'incontro. Ma lei replicava: c'era, Procuratore, nel 92 il 41 bis lo hanno cominciato. Grasso: scatta con Borsellino. Lipari: eh, 92. Grasso: sì, ma se lei dice che l'incontro... E lei dice: ma già si parlava, dottore, queste cose già erano tutte emendate, erano tutte... Non è che questa cosa nasce dall'oggi al domani, quando si prepara un provvedimento di questi. Grasso: quindi per evitare che venisse fuori, che entrasse in vigore? Sì, lei dice, che entrasse in vigore; DICH. LIPARI GIUSEPPE : - Confermo, sì... ... Sì, certo, lo confermo in pieno... .."*).

Ed anche la sequenza successiva della vicenda, che interessa la partecipazione del CINA', cui CIANCIMINO gli disse di essersi rivolto perché aveva urgenza di contattare RIINA per dare una risposta a MORI e DE DONNO, si sarebbe svolta a

maggio o a giugno o a luglio del '92, ma comunque prima della strage di via D'Amelio, secondo quanto dieci anni dopo ebbe a confermarci lo stesso CINA'.

Ma anche in questo caso, la datazione dei fatti emerge in modo faticoso attraverso la contestazione di quanto LIPARI aveva dichiarato nell'interrogatorio del 16 dicembre 2002 su questo aspetto temporale. Salvo dover constatare che anche in quell'interrogatorio il dichiarante aveva detto di non essere in grado di precisare il periodo (se a maggio o a giugno o a luglio) e solo a seguito di una suggestiva richiesta del P.M. (*“Insomma, prima della strage di BORSELLINO?”*) aveva confermato che l'incontro tra il CINA' e CIANCIMINO – quello in cui il CINA' aveva detto in un primo momento a CIANCIMINO di pensare piuttosto a sistemare le sue faccende, per poi ripensarci e ottemperare all'invito di contattare RIINA per riceverne il papello di richieste da fare avere ai carabinieri – era avvenuto prima della strage di via D'Amelio (*“P. M. DI MATTEO : - ..le ricordo anche quello che lei ha riferito il 16 dicembre del 2002 sull'aspetto questo temporale rispetto a quello che le dice Cinà.... ... Pagina 98, interrogatorio del 16 dicembre del 2002: mi precisò - il soggetto è Cinà, si capisce da quello che dice - mi precisò che Ciancimino, per tale argomento, richiedeva solo di potere contattare il Riina, perché anche il Cinà gli disse: ma deve essere per forza lui? Dice deve essere lui e basta. Questo è importante nell'economia di questo discorso: quindi l'incontro del Ciancimino e Cinà avviene in Via Sciuti, come dicevo prima, tra maggio e giugno o luglio del 93. Mi correggo, 92, mi correggo, nel 92. Mi disse il Cinà.... ... Grasso: abbiamo degli spartiacque ben precisi. Lipari: certo, scusi il lapsus, ma... Grasso: no, dico, l'incontro con Cinà, come le riferì lui, fu con una certa immediatezza rispetto agli incontri con Mori e De Donno? Sì. Grasso: Ciancimino disse che... Lipari: sì, che aveva bisogno di portare risposte, cose, perché infatti l'incontro avviene a Roma. Grasso: insomma, prima della strage di Borsellino? Lipari: prima della strage, sì. Mi disse il Cinà che appena uscito dal portone, dopo essersi congedato dal Ciancimino, vide uno strano movimento, eccetera, eccetera, eccetera. Però lei, quindi, riferendosi a quello che poi le ebbe a dire il Cinà nel 2000, ha detto che anche il Cinà le parlò... Prima ha detto maggio, giugno, forse luglio, ma con*

*certezza prima della strage Borsellino. Conferma?; DICH. LIPARI GIUSEPPE : - Confermo, sì”).*

Insomma, era e sarebbe eccessivo pretendere dal LIPARI un'esatta collocazione temporale di avvenimenti lontani nel tempo e a cui non aveva partecipato, avendone appreso per sommi capi sì da soggetti che vi avevano partecipato ma che nel parlargliene a distanza di tempo non avevano alcuna ragione di essere loro volta particolarmente precisi nel sequenziare cronologicamente gli eventi.

E per quanto concerne il resoconto che CIANCIMINO gli avrebbe fatto in occasione dell'incontro all'Hotel Plaza, avuto riguardo alle ragioni per cui era stato sollecitato (tramite il PROVENZANO) quell'incontro, e a ciò che aveva da dirgli e a ciò che si dissero, né il CIANCIMINO aveva motivo di essere così preciso nel collocare temporalmente i vari incontri, con i carabinieri e con il CINA'; né il LIPARI, ove mai CIANCIMINO fosse stato tanto preciso, aveva motivo di memorizzare dei particolari come quello legato alla collocazione prima o dopo la strage di via D'Amelio, che solo in seguito avrebbero assunto l'importanza che in questo processo si può loro assegnare. Neppure da LIPARI dunque possono ricavarsi elementi idonei a dare la certezza che RIINA sia stato informato della sollecitazione al dialogo proveniente dai carabinieri del R.O.S. (ma per conto di altra autorità loro sovraordinata, come gli stessi carabinieri avevano fatto credere al CIANCIMINO).

### **2.6.3.- La testimonianza dell'avv. Giorgio GHIRON.**

Non si può fare a meno di formulare riserve sull'ambiguità del ruolo di questo personaggio (che sarà poi coimputato dei familiari di Vito CIANCIMINO nel processo per trasferimento fraudolento di valori e intestazione fittizia di beni), in ragione dei suoi legami con lo stesso MORI, e una presunta contiguità ai Servizi (su cui si è soffermato nel corso della sua lunga deposizione il Col. GIRAUDO); nonché per la singolare tempestività della sua comparsa sulla scena, giusto in coincidenza con la vicenda del passaporto che si colloca nella fase in cui la trattativa con CIANCIMINO avrebbe radicalmente cambiato registro.

Ma anche di là di tali riserve, la sua testimonianza, nel processo MORI/OBINU (il relativo verbale del 30.06.2010 è transitato perché prodotto dalle difese degli ex ufficiali del R.O.S. e perché atto irripetibile essendo lo stesso GHIRON deceduto nel 2012 e quindi nelle more del giudizio di primo grado), è la meno idonea a offrire elementi di certezza sulla datazione e i tempi di sviluppo della trattativa.

Che Vito CIANCIMINO avesse già incontrato il Col. MORI quando GHIRON vide uscire (non MORI, ma) DE DONNO dallo stabile di via San Sebastianello è solo una sua deduzione legata alla conoscenza di CIANCIMINO e ad una sua lettura del sorriso sardonico con cui rispose alla sua domanda se conoscesse MORI; e alle parole che aggiunse in quel frangente (“ognuno sa i fatti propri”). Ma anche la collocazione temporale dell’episodio è tutt’altro che sicura, perché rammenta solo che avvenne quasi un mese prima della sua partenza per le vacanze, e lui era solito partire intorno al 20 luglio. Ma poi al processo MORI/OBINU ha rettificato, dicendo che giusto quell’anno partì il 4 luglio, e quindi l’incontro con DE DONNO sarebbe avvenuto a maggio o a giugno o ai primi di giugno e comunque prima dell’inizio dell’estate. E ne dovremmo inferire che già V.C. si era incontrato con MORI?

Peraltro, GHIRON si contraddice anche sulla dislocazione temporale della visita nel corso della quale fece a CIANCIMINO quella domanda su MORI: in occasione dell’incontro con DE DONNO, come sembrerebbe intendere nell’interrogatorio del 19 febbraio 2010, oppure in occasione di una visita successiva, come invece sembrerebbe desumersi da quanto dichiarato al processo MORI/OBINU?(ivi ha detto infatti che non avrebbe potuto chiedere al suo cliente CIANCIMINO cosa ci facesse un ufficiale dei carabinieri a casa sua per la semplice ragione che all’epoca non conosceva DE DONNO e quindi non poteva sapere che la persona che vide scendere dalle scale di casa CIANCIMINO fosse un ufficiale dei carabinieri).

Nel primo caso però non si spiegherebbe la domanda, che presuppone che GHIRON conoscesse e avesse quindi riconosciuto DE DONNO, se è vero che solo 10 o 15 giorni dopo quel fugace incontro ne vide la foto in un giornale, che lo ritraeva insieme a MORI

e riconobbe in quella foto la persona che aveva incrociato per le scale dello stabile in cui abitava CIANCIMINO.

In ogni caso, il sorrisetto sardonico e la frase allusiva di CIANCIMINO potrebbero interpretarsi pure nel senso che egli non aveva ancora incontrato MORI (prima del 20 luglio o prima del 4 luglio), ma è precisamente ciò che si apprestava o aveva in animo di fare.

### *Le ambiguità di GHIRON*

A motivo delle riserve accennate su tale figura di dichiarante, val rammentare che egli ha palesemente “minimizzato” il suo rapporto di conoscenza con il col. MORI, che indica come “amico” di suo fratello Gianfranco GHIRON. Dice di non sapere nulla delle circostanze in cui sarebbe nata quell’amicizia, ma non manca di precisare che suo fratello gli parlava spesso di MORI. Del resto, di suo fratello si limita a dire che svolgeva l’attività di giornalista.

Dalla testimonianza del Col. GIRAUDO sembra però emergere una verità diversa, perché Gianfranco GHIRON aveva avuto rapporti con il SID, anche se mai chiariti nella loro vera natura.

In effetti, a dire del GIRAUDO, i rapporti di MORI sia con Gianfranco che con Giorgio GHIRON possono essere ricostruiti solo sulla base di dichiarazioni rilasciate in tempi diversi dai diretti interessati. In particolare, le attività svolte dal Gianfranco GHIRON per conto dei Servizi sono rimaste nell’assoluta clandestinità, non essendo consacrate in alcun atto ufficiale o relazione di servizio. Negli archivi dell’AISE sono stati tuttavia rinvenuti diversi documenti che attestano come fosse un soggetto monitorato e persino sospettate di fare il doppio gioco, spacciandosi per agente infiltrato. Anzi, il Col. GIRAUDO ha precisato che è stata trovata documentazione comprovante che il GHIRON Gianfranco è stato una fonte esterna dei Servizi, ma il suo “manipolatore” era il Cap. LA BRUNA. E proprio per questa ragione, in quanto era un ufficiale dei carabinieri, non era possibile annotare l’identità della fonte in un documento ufficiale (esistono anche dei precedenti, come la fonte “GIAN”), perché avrebbe dovuto essere



associato ad una fonte attiva il nominativo di un agente del Servizio che però svolgeva anche compiti di ufficiale di polizia giudiziaria.

Nel caso della fonte “GHIRON” il nome in codice che risulta in documenti agli atti dell’archivio che l’AISE ha ereditato dal disciolto SISMI e prima ancora SID era “*Crocetta*”. Non vi sono però atti a firma MORI o MARZOLLA – suo diretto superiore – concernenti la fonte “Crocetta”. E ciò si spiega agevolmente ove si consideri che i numerosissimi atti che documentano l’attività svolta dal GHIRON per conto del Servizio segreto risale ad epoca diversa e pregressa rispetto a quella in cui MORI ha fatto parte del Raggruppamento Centri di CS.

In particolare, è documentalmente provato che dal 1961 il GHIRON lavora come agente o ausiliario dell’Ufficio “R” che si occupava dello spionaggio oltre cortina. Questo rapporto di collaborazione si interrompe perché cominciano a diffondersi negli ambienti del Servizio voci che additano il GHIRON come soggetto poco affidabile e di dubbia lealtà. E viene fatto oggetto di un’azione investigativa culminata in una perquisizione della sua camera d’albergo e del suo bagaglio (operazione ovviamente coperta e annotato con la sigla “GHI”, dalle lettere iniziali del cognome dell’indagato). E’ anche vero che l’Ufficio “R”, rispetto a questa indagine interna, assume un atteggiamento “protettivo” nei confronti della propria fonte. Sta di fatto che a partire dal 1964, scompare dalla documentazione agli atti del Servizio. Ma negli anni successivi, secondo quanto dallo stesso GHIRON rivelato quando fu escusso a s.i.t., fece diversi tentativi per rientrare tra i ranghi del collaboratori esterni del Servizio, fino a stringere un rapporto personale con il Col. MORI.

Peraltro, nella documentazione inerente alla gestione della fonte – valutazione, rimborsi spese richieste fondi – da trasmettere all’ufficio amministrativo, difficilmente avrebbe potuto trovarsi un atto firmato dal col. MORI, perché l’input della trasmissione veniva dal capo del raggruppamento Centri di Roma, in cui era inquadrato MORI. E tutt’al più veniva interessato sulla base di una prassi instaurata di fatto da MARZOLLA, il direttore del Servizio, cioè il Gen. MICELI.

Nel 1970, il Capo Centro di Palermo, Magg. Umberto BONAVENTURA comunica all'Ufficio D da cui dipendevano tutti i Centri CS del SID che il GHIRON Gianfranco in più occasioni aveva tentato di accreditarsi come fonte del Servizio, comportamento che lo faceva ritenere poco affidabile.

Risulta anche che negli anni '70 il GHIRON gestì, insieme ad un agente del servizio americano, delle fonti libiche che svolgevano attività contro informativa e in tale contesto aveva avuto contatti con esponenti della criminalità mafiosa.

E nel 1975 il G.I. di Brescia, dott. ARCAI, che indagava sulla strage di p.zza della Loggia, chiese al servizio tutta la documentazione concernente GHIRON Gianfranco. Ma gli fu trasmessa una documentazione largamente incompleta, su input dell'Amm. CASARDI che era subentrato al Gen MICELI, arrestato nell'ambito delle indagini sul golpe BORGHESE.

Il rapporto personale con Mario MORI è comprovato, oltre che da varie dichiarazioni testimoniali, anche da un documento da cui risulta che lo stesso MORI fu testimone di nozze del GHIRON (Gianfranco) in occasione del matrimonio con la sua prima moglie. Quanto a Giorgio GHIRON, negli anni in cui MORI prestò servizio al SID, svolgeva un'attività di consulenza legale e imprenditoriale con diversi studi, il più importante dei quali aveva sede a New York. Era anche titolare di una società di import-export. E fu oggetto di un'attività info-investigativa del Servizio, nel quadro di un'indagine concernente tal MOTTER (operazione "Marmotta") ex agente della CIA, perché si accertò che Giorgio GHIRON aveva con questo ex funzionario americano una frequentazione assidua.

E' datata 15 settembre 1975 la relazione "GIAN". E' una relazione di servizio che compendia le informazioni fornite da una fonte confidenziale di cui poi è stata rivelata l'identità. La relazione è opera del manipolatore di quella fonte. La fonte era un ufficiale dei carabinieri, Giancarlo SERVOLINI. E l'agente SID che lo "manipolava" era il cap. LA BRUNA. Sarà proprio quest'ultimo a rivelare il tutto al G.I. SALVINI, che indagava tra l'altro sulla strage di p.zza Fontana. L'attività di manipolazione della

fonte in questione risalirebbe all'epoca in cui il LA BRUNA, a capo del NOD, si occupava delle indagini sulle trame nere.

In uno dei documenti che riportano informazioni della fonte GIAN risulta messo in chiaro il nome della fonte, e si parla proprio del SERVOLINI. E' stato acquisito anche il fascicolo personale di questo ufficiale dei carabinieri da cui risulta che era in congedo temporaneo per convalescenza nel periodo in cui fu incaricato di svolgere l'attività informativa per conto del Servizio con il nome in codice "GIAN".

Il giornalista Norberto VALENTINI consegna al G.I. Antonio LOMBARDI, che indagava sulla strage alla questura di Milano del 17 maggio 1973 una copiosa documentazione che gli era stata fatta avere dal cap. LA BRUNA. In una delle cartelle che riportano i vari produttori, cioè le fonti d'informazione, è annotata parte della produzione della fonte GIAN.

Il gruppo TADDEI-GHIRON, operava in sinergia con il gruppo di militari MARZOLLA-VENTURI-MORI. Gianfranco GHIRON viene definito come soggetto poco affidabile e agente prezzolato al soldo dell'Ufficio "R".

Giorgio GHIRON confermerà, in un colloquio databile a maggio 1975 alla fonte GIAN quanto già alla stessa fonte era stato rivelato da suo fratello Gianfranco, e cioè che avevano avuto successo le pressioni esercitate sui periti incaricati di verificare la genuinità delle bobine contenenti le registrazioni delle conversazioni intercorse a Lugano tra il cap. LA BRUNA e Remo ORLANDINI, e aventi ad oggetto le rivelazioni dell'ORLANDINI sull'attività cospirativa culminata tra l'altro nel tentativo di Golpe BORGHESE.

Nella pag. 2 della relazione si fa esplicito riferimento a MORI e al suo prodigarsi insieme al GHIRON per esercitare quelle pressioni. (cfr. deposizione del Col. GIRAUDO, udienza 20.10.2016)

Certo è che l'avv. GHIRON compare sulla scena proprio in coincidenza con la fase di intensificazione dei contatti tra V.C. e il Col. MORI, ossia quando questi si sforza di assecondare le richieste del potenziale collaborante: il libro, da fare avere a eminenti

personalità; il passaporto (al processo MORI-OBINU ha ammesso di essere stato lui a redigere la richiesta di rilascio del passaporto, oltre ad accompagnare personalmente il CIANCIMINO all'ufficio passaporti, in Questura, perché *CIANCIMINO camminava male*); un colloquio riservato con l'on. VIOLANTE. E con tutto il rispetto per la competenza professionale, è lecito il dubbio che questa improvvisa comparsa non fosse determinata dalla necessità di sostituire il prof. CAMPO o l'avv. GAITO nel mandato a difendere V.C. nel procedimento che pendeva a suo carico in appello (a Palermo, e non a Roma). Tanto più che l'avv. GHIRON era soprattutto un avvocato d'affari (svolgendo l'attività di consulente legale e imprenditoriale, ed essendo anche titolare di una società di export-import), o comunque, per restare in ambito forense, era di formazione civilistica, come rammenta Nicolò AMATO.

Del resto, lo stesso GHIRON ha chiarito al processo MORI/OBINU, udienza 30 giugno 2010 il tipo di assistenza professionale nei riguardi di V.C., che fa risalire addirittura al 1980 e che si sarebbe protratta fino al 2002, anno della morte del CIANCIMINO. Lo assisteva anche per procedimenti penali ma solo a Roma, perché a Palermo aveva difensori di vaglia del calibro dell'avv. RESTIVO e dell'avv. CAMPO. Erano loro i suoi difensori anche nel processo d'appello a Palermo, che però anche lui seguiva da Roma, consultandosi con i colleghi. Il suo apporto atteneva alle sue competenze di avvocato internazionalista, effettivamente più confacente alle sue competenze; ma anche per i procedimenti penali Vito Ciancimino a Roma non aveva altri difensori.

Giorgio GHIRON, divenuto l'avv. di fiducia anche di Massimo CIANCIMINO ne condivise la vicissitudine giudiziaria sfociata nella condanna in primo e secondo grado per riciclaggio e intestazione fittizia di beni. Erano suoi coimputati Massimo CIANCIMINO e l'avv. Gianni LAPIS tributarista, anche loro condannati. Al processo MORI/OBINU venne sentito nella veste di teste assistito perché la condanna non era ancora definitiva, pendendo il giudizio in cassazione.

#### **2.6.4.- La testimonianza di Giovanni CIANCIMINO.**

Giovanni CIANCIMINO aveva già testimoniato, all'udienza del 20.10.2009 nel processo MORI/OBINU su quanto a sua conoscenza in ordine ai reiterati contatti e incontri che suo padre Vito aveva avuto con ufficiali del R.O.S., e sull'incarico che avrebbe ricevuto per fare da intermediario in una trattativa tra emissari istituzionali (personaggi altolocati) e "l'altra sponda", come suo padre usava definire i mafiosi, quasi a voler rimarcare, agli occhi dei familiari, la distanza che lo sperava dall'organizzazione mafiosa. Anche se, sulla base dei colloqui avuti con suo padre, che non gli fece alcun cenno né a MORI né a DE DONNO, non sapeva che si trattasse di due ufficiali dei carabinieri, perché suo padre gli disse di avere ricevuto quel delicato incarico da *persone altolocate*: e con tutto il rispetto per l'Arma, Giovanni CIANCIMINO stenta a credere che suo padre, abituato a ricevere a casa alte personalità politiche e persino ministri in carica, potesse alludere con quella locuzione a un capitano e un colonnello dell'Arma.

Il verbale della deposizione resa in quel processo, che era stato acquisito al fascicolo dibattimentale già nel corso del giudizio di primo grado, ma era utilizzabile a fini probatori solo nei riguardi degli imputati consenzienti (e cioè gli ex ufficiali del R.O.S. i cui difensori avevano prodotto il documento in questione), è adesso utilizzabile anche nei riguardi degli altri imputati, avendo tutti prestato il consenso, come da verbale d'udienza del 12.10.2019, prima che si procedesse all'esame dello stesso Giovanni CIANCIMINO.

E all'udienza predetta, dinanzi questa Corte, il teste ha sostanzialmente confermato le precedenti dichiarazioni, rendendo però opportune precisazioni e quei chiarimenti per i quali ne era stato disposto il nuovo esame (posto che in primo grado s'era avvalso della facoltà di astenersi dal testimoniare, essendo suo fratello ancora imputato del reato di associazione mafiosa proprio in relazione ai fatti per cui qui si procede).

Ebbene, Giovanni CIANCIMINO nell'intervallo temporale compreso tra la strage di Capaci e la strage di via D'Amelio colloca il primo dei tre incontri avuti con suo padre sul tema o su vicende connesse alla trattativa intercorsa con gli ufficiali del ROS. Ma

ciò non consente di inferirne che suo padre avesse già avuto tempo e modo di informarne RIINA, a differenza di quanto può desumersi dal secondo incontro: quello occorso in occasione della passeggiata a Monte Pellegrino che si colloca sul finire della stagione estiva, e comunque dopo la strage di via D'Amelio, quando suo padre consultò un foglio in cui erano annotate una serie di questioni che fanno pensare ad altrettante rivendicazioni o richieste di concessioni provenienti da "l'altra sponda"; e quindi fanno presumere che i vertici di Cosa Nostra fossero stati informati e avessero fatto avere le loro richieste, che V.C. aveva a sua volta recapitato o avrebbe dovuto recapitare ai suoi interlocutori.

Invece, in occasione del primo incontro, suo padre si limitò a dirgli di avere ricevuto quel delicato incarico da persone altolocate, ma non che avesse già accettato e tanto meno che lo avesse già espletato (*"questa mattanza deve finire. Sono stato contattato da... importanti personaggi altolocati", mi disse, uso il termine "personaggi altolocati"... "personaggi altolocati per... per trattare con l'altra sponda", uso il termine "altra sponda". Io sapevo che cosa lui si riferiva, perché lui in mia presenza raramente, forse quasi mai, pronunciò la parola mafia. Io devo dire che rimasi... scioccato, basito... ..Mi disse... .. "personaggi altolocati".... ..Per... sì, "per evitare questa mattanza", "per evitare che questa mattanza continui", poi mi disse: "sarà un bene per tutti", queste sono le parole che disse... .. "sarà un bene per tutti". Io rimasi basito. E devo dire che mi uscì una frase, che forse ho esagerato, perché mio padre aveva un carattere molto duro, e dissi, forse esagerando, "ma sei pazzo!". Mi uscì di impeto questa cosa, e lui... rimase, pure lui non si aspettava questa mia reazione. Litigammo... ..perché quando si fa una trattativa vuol dire che ci sono le basi per trattare, per contattare, non so se..."*).

Giovanni CIANCIMINO tuttavia capì, dalle sue parole, che era intenzionato ad accettare l'incarico perché la *mattanza* doveva finire, e perché sarebbe stato *un bene per tutti*, a cominciare da lui stesso, confidando di poterne ricavare benefici processuali che gli valessero ad evitare il carcere (*"questa mattanza deve finire.....sarà un bene per tutti.....E' una cosa che può agevolare tutti....io sono stato condannato a dieci*

*anni, vuoi che mi faccio dieci anni di carcere?”*). E per questa ragione ne scaturì un litigio tremendo

Ma resta il fatto che, in quel frangente, si poteva al più stimare che Vito CIANCIMINO fosse intenzionato ad accettare l’incarico, non che lo avesse già portato avanti, contattando i suoi referenti mafiosi.

Ben diverso il tenore delle parole pronunciate in occasione del secondo incontro, quando disse a suo figlio Giovanni che *la cosa era andata avanti*, riferendosi appunto agli sviluppi dell’incarico di cui gli aveva parlato nel precedente incontro (*“fu in quel frangente che mio padre riferendosi alla trattativa della quale mi aveva parlato a Roma, mi spiegò che quella cosa è andata avanti....sono state fatte delle richieste dall’altra sponda a questi personaggi altolocati”*<sup>215</sup>).

Detto questo, non ci si può nascondere che la datazione del primo incontro non è affatto così sicura come il primo giudice ha ritenuto, sebbene anche in questa sede il teste si sia detto certo che esso avvenne dopo la strage di Capaci, ma prima di quella di via D’Amelio.

Ed invero, già in occasione della precedente deposizione, Giovanni CIANCIMINO aveva detto di non potere specificare se quel primo incontro fosse avvenuto venti o venticinque giorni dopo la strage di Capaci perché a distanza di diciassette anni non poteva essere più preciso. Quanto al fatto che fosse avvenuto sicuramente prima di via D’Amelio, ancorava questa sua certezza ad una circostanza della quale per la verità sfugge il nesso con l’episodio del burrascoso colloquio nel corso del quale suo padre lo aveva per la prima volta edotto del guaio in cui s’era cacciato o si stava cacciando a casa dell’incarico ricevuto da persone altolocate.

---

<sup>215</sup> Così Giovanni CIANCIMINO aveva dichiarato al P.M. il 22.09.2009: e al processo MORI/OBINU, nel confermare tali dichiarazioni, il teste ha aggiunto che si trattava di richieste avanzate dai mafiosi alle persone altolocate da cui suo padre aveva ricevuto l’incarico di portare avanti la trattativa, e più esattamente erano la richiesta di revisione del giudicato di condanna e di modifica della legge ROGNOI-LA TORRE: <<*Certo le richieste erano quelle, quei due elementi di cui lui mi parlò, che si intersecavano, erano elementi di questa trattativa (...) dell’altra sponda ai personaggi altolocati, certo*>>.

Ha detto infatti Giovanni CIANCIMINO che all'epoca egli lavorava ogni giorno gomiti a gomito all'Ufficio legale della Cassa di Risparmio con Ninni PIRAINO LETO, cognato del dott. BORSELLINO; e quindi il tragico evento lo toccò ancor più da vicino, considerato che era Ninni era il suo diretto superiore, ma soprattutto era il suo maestro, che gli ha insegnato *moltissime cose e quindi può immaginare com'è stata devastante una cosa di questo genere.*

Ora, non si capisce per quale ragione lo sgomento provato per la tragica morte del dott. BORSELLINO possa fornire un riferimento temporale cui ancorare la certezza che quando suo padre per la prima volta gli disse, in relazione all'incarico che aveva ricevuto da persone altolocate, che bisognava che la mattanza avesse fine, si riferisse *solo* alla strage di Capaci e non *anche* a quella di via D'Amelio.

D'altra parte, anche il secondo incontro ebbe a vertere sul medesimo argomento e Giovanni CIANCIMINO è certo che questo secondo incontro sia avvenuto invece dopo la strage di via D'Amelio (e prima dell'omicidio di Ignazio SALVO).

Ebbene, vani sono stati gli sforzi di questa Corte di sollecitare il teste CIANCIMINO, nel corso del nuovo esame assunto all'udienza del 14.10.2019 a fornire un riferimento temporale più pertinente per poter datare il primo dei due colloqui con suo padre vertenti sul tema della trattativa (il terzo fu incentrato sulla questione del passaporto).

La circostanza che fosse avvenuto a Roma, e ovviamente dopo la strage di Capaci, non è significativa perché suo padre all'epoca non aveva l'abitudine di scendere a Palermo per trascorrervi un periodo di vacanza (né a inizio né a metà estate). Anche nel periodo estivo scendeva di tanto in tanto ma solo per brevi soggiorni, e poi se ne tornava a Roma. E comunque in quell'estate del '92 non scese a Palermo per trascorrere il periodo estivo, limitandosi solo a venire qualche volta (*no, no, no, è venuto qualche volta, ma non scese a Palermo*), ma *stava fisso a Roma in via San Sebastianello.*

D'altra parte, il teste non ricorda per quali ragioni, o se vi fossero ragioni particolari per le quali si fosse recato a Roma per andare a trovare suo padre.

Ed è vero che serba un ricordo vivido di quell'incontro, perché *là avvenne la tragedia*, nel senso che ebbe il più violento litigio che ricordi di avere mai avuto con suo padre.



Perché per la prima volta si rese conto che forse quelle accuse di mafiosità che suo padre aveva sempre respinto protestandosi innocente e vittima di una sorta di persecuzione giudiziaria, avevano qualche fondamento, se l'altra sponda lo riconosceva come intermediario di una trattativa con lo Stato. E perché realizzò subito che da quella faccenda non potevano che venirne guai, a suo padre e all'intera famiglia (*<<io lo dico sinceramente, un conto essere estraneo a quel mondo, io lo dico con la massima sincerità, io ero convinto che mio padre come politico ricevesse un mare di persone, ma non è che avevo contezza che mio padre addirittura era in grado di trattare con l'altra sponda. Ma chi me lo doveva dire? Né lui mi aveva fatto, anzi mi aveva fatto capire sempre il contrario, sempre il contrario. Cioè non è che lui mi aveva fatto confidenze, indulgendo... io sono un politico, faccio solo quello che fanno i politici, non è che lui mi aveva detto, non me ne aveva fatto partecipe. Anche perché poi, Signor Presidente, non è che io avevo dei fratelli, va bene, non è che lui parlava con me, cioè di alcune, i dialoghi erano talmente scarni e talmente erano monologhi che poi fare domande a mio padre era un problema. A parte che erano tematiche che io non mi interessava, rifuggevo da queste tematiche, non è che c'era questa cultura a casa nostra per cui, insomma avevo frequentato il Sacro Cuore, avevo frequentato il Gonzaga, a casa mia vedevo persone di tutti i tipi, politici scortati, persone, personaggi di ogni caratura, non è che, questo voglio dire io Signor Presidente. Casa nostra era frequentata da tutti (...)>>*).

Ed ha confermato di essersi adirato anche perché realizzò subito che da quella faccenda, che faceva venire i brividi solo a pensarci, non potevano che scaturire guai peggiori, a suo padre e all'intero nucleo familiare (*<<di guai tremendi, ma di guai tremendi, di guai inimmaginabili, di guai... e non è perché io voglio essere Cassandra, figlia di Priamo e Ecuba, perché era chiara una cosa di questa, io non voglio essere Cassandra. Ma come per altro fu, era, è chiaro, un discorso di questo tipo, trattare, trattare personaggi altolocati e trattare con l'altra sponda è una cosa che fa venire i brividi, scusi Signor Presidente, fa venire i brividi >>*).

Ma anche tale aspetto, a ben vedere, è poco significativo ai fini della datazione dell'episodio perché attiene a ciò che padre e figlio si dissero in quel frangente e a ciò che ne seguì: ovvero un violento litigio dopo il quale Giovanni troncò la discussione e se ne scese a Palermo. Ed è questo ad avere impresso nella sua memoria il ricordo di quel colloquio, non la data in cui avvenne.

Ma il dato più paradossale, che tuttavia conferma il sospetto che quello indicato fin dall'inizio fosse un riferimento temporale assolutamente precario e scarsamente conducente, è che quando gli è stato chiesto di confermare e precisare la collocazione temporale del secondo colloquio, il teste, per ribadire la sua certezza che questo secondo colloquio fosse avvenuto dopo la strage di via D'Amelio, ha speso il medesimo argomento che nella precedente deposizione aveva utilizzato per datare il primo colloquio in epoca anteriore alla strage di via D'Amelio, e cioè lo sgomento e il turbamento suscitati dalla tragica morte del dott. BORSELLINO, come si evince dal passaggio che segue:

*<< PRESIDENTE - questo secondo incontro non fu a Roma?*

*DICHIARANTE AVV. CIANCIMINO GIOVANNI - no no, questo secondo incontro fu a, alla strada, se non sbaglio, alla strada che andava all'Addaura, verso Monte Pellegrino, perché guidai io. Questo fu dopo la morte del dottore Borsellino però, il secondo incontro avvenne dopo la morte del dottore Borsellino.*

*PRESIDENTE - di questo è assolutamente certo?*

*DICHIARANTE AVV. CIANCIMINO GIOVANNI - sì, sì, dopo la morte del dottore Borsellino, dopo la morte del dottore Borsellino, perché io, Le ripeto, però l'ho dichiarato la prima volta. Perché se quella del dottore Falcone era stata una cosa traumatica, quella per me fu molto traumatica, ma molto traumatica, perché io ero a contatto otto ore con Ninni Piraino che era il fratello di Agnese. Quindi, cioè una cosa devastante, una cosa devastante, al di là della tragedia immane, è una cosa, cioè io vivevo otto ore al giorno con Ninni Piraino.*

*PRESIDENTE - ma lei con questo però cosa vuole dire? Che quando ci fu questo secondo incontro, lei aveva ancora la sensazione bruciante, il dolore fresco per la strage di Via D'Amelio che lo ricollega a questo suo rapporto stretto con...*

*DICHIARANTE AVV. CIANCIMINO GIOVANNI - no, perché per focalizzare il secondo incontro, per collocarlo nel tempo. Non è che è una cosa che io, come, perché era una cosa tremenda per tutti,*

*ma quando la cosa ti tocca da vicino, tu te la ricordi, perché è una cosa, io stavo otto ore al giorno con l'Avvocato Piraino.*

*PRESIDENTE - sì, ma in occasione di questo secondo incontro, si fece riferimento in qualche modo alla...*

*DICHIARANTE AVV. CIANCIMINO GIOVANNI - no no, no no.*

*PRESIDENTE - alla strage di Via D'Amelio.*

*DICHIARANTE AVV. CIANCIMINO GIOVANNI - no no, lui mi disse, ed esordì... ne parlo di questo secondo...*

*PRESIDENTE - dica che cosa vuole... Esordì come?*

*DICHIARANTE AVV. CIANCIMINO GIOVANNI - esordì già con una frase odiosissima: tu che sei avvocato... >>.*

Non è risolutivo, per una datazione certa, neppure l'episodio di cui Giovanni CIANCIMINO aveva fatto cenno già al processo MORI/OBINU e che ha confermato anche in questa sede.

Un giorno, non sa precisare quando, ma era il '92, suo fratello Massimo, che era l'unico dei fratelli CIANCIMINO che viveva con il padre a Roma e lo assisteva quotidianamente, gli disse che il Capitano DE DONNO doveva andare a trovare so padre insieme a un colonnello. Qualche tempo dopo, sempre Massimo, gli disse che l'incontro era avvenuto, e che anzi c'erano un via via di carabinieri per casa. Giovanni non aveva dato molto peso a queste confidenze del fratello, che ne diceva tante e spesso non si riusciva neppure ad afferrare il filo delle sue esternazioni << sì, sì, perché parlava, me lo disse a me, me ne parlava, poi disse no qua è pieno di Carabinieri, lui diceva che conosceva il Colonnello, il Capitano De Donno, ma non... io non mi intrigavo in queste cose, poi con tutto il rispetto quando parlava mio fratello Massimo non mi intrigava, anche perché mio fratello Massimo, non so se Lei l'ha mai conosciuto nei vari, nel turbine delle varie cose, già seguire un filo logico quando lui parli di cose interessanti, è difficilissimo, figurati quando lui parlava di queste cose, no, perché, no, no, non mi interessavano questi argomenti, soprattutto quando provenivano, già non mi interessavano di mio, figuriamoci provenienti da mio fratello Massimo che diceva di tutto e di più, che parlava di sport, parlava di questo, parlava di quell'altro, ma poi

*quando lo vedevo? Perché lui stava a Roma, quindi poche volte. Lui non stava quasi mai a Palermo >>).*

Ma comunque in cuor suo esclude che quelle confidenze di Massimo (ammesso che fossero veritiere: << mio fratello Massimo parlava di Carabinieri, era vero, non era vero, che cosa c'era, proprio c'è l'imbutto, andiamo a fare la cernita >>) potessero riferirsi al discorso fattogli da suo padre a proposito della trattativa avviata per conto di personaggi altolocati, che immaginava essere soggetti di statura superiore a quella di due ufficiali dell'Arma (<< mio padre contattato da personaggi altolocati mi disse, ora per carità io non vorrei essere irriguardoso nei confronti di nessuno, ma questo è un mio modestissimo parere, quindi lo prenda per un mio convincimento, per carità non vorrei essere, io non ero convinto che, con tutto il rispetto per un Colonnello dei Carabinieri e per un Capitano, io non feci questo collegamento, non li consideravo personaggi altolocati nella mente di mio padre..... una persona che aveva colloqui con Ministri, aveva colloqui con Presidenti di Regione, aveva colloqui con personaggi di questo tipo, io francamente pensare che mio padre potesse collocare un Capitano dei Carabinieri, un Colonnello a un personaggio altolocato, mi viene difficile. Non so se sono stato... >>).

Il ragionamento di Giovanni CIANCIMINO – per il fatto stesso di essersi posto il problema - fa pensare che le confidenze di Massimo risalissero più o meno allo stesso periodo dei colloqui in cui suo padre gli parlò dell'incarico che a lui, Giovanni, aveva messo i brividi. Ma al di là di questa precisazione non sembra si possa andare.

Gli è stato contestato che, all'udienza dell'8.04.2014 nel processo BORSELLINO quater, aveva collocato, sia pure dopo una faticosa sequela di domande a chiarimento, in epoca successiva alla strage di via D'Amelio la notizia, datagli da suo fratello, che l'incontro che DE DONNO avrebbe dovuto avere insieme a un colonnello con suo padre, di cui Massimo gli aveva parlato in precedenza, era effettivamente avvenuto.

Ciò rispecchierebbe il timing prospettato da MORI e DE DONNO, quanto meno nella parte in cui esso colloca il primo incontro di Vito CIANCIMINO con i due ufficiali il 5 agosto 1992, ossia alcune settimane dopo la strage di via D'Amelio. E tuttavia dal

medesimo verbale risulta che il teste ribadì, in quella sede, che il primo colloquio con suo padre sul tema della trattativa e dell'incarico che aveva ricevuto da personaggi altolocati era già avvenuto quando Massimo gli diede la notizia dell'avvenuto incontro del padre con i due ufficiali dell'Arma. Sicché residua l'incertezza sulla datazione di quel primo colloquio, e in particolare se esso fosse avvenuto prima o dopo la morte di BORSELLINO.

Può solo aggiungersi che se dovesse tenersi fede al ricordo che lega il primo colloquio di Giovanni con il padre al turbamento seguito alla strage di Capaci, andrebbe riscritto o il timing della trattativa o il contenuto delle interlocuzioni tra Vito CIANCIMINO e i due ufficiali del R.O.S.: perché vorrebbe dire o che c'era già stato (prima di via D'Amelio) almeno un primo incontro con MORI, e questi aveva avanzato la sua proposta (ma tale evenienza sembrerebbe esclusa da quanto il teste ebbe a dichiarare al BORSELLINO quater); oppure che Vito CIANCIMINO doveva ancora incontrare MORI e tuttavia, già nel corso dei colloqui a quattr'occhi con il solo Capitano DE DONNO, gli era stato detto o lasciato intendere che il senso di quelle visite e di quei colloqui era di invitarlo ad adoperarsi per sondare la disponibilità dei vertici mafiosi ad avviare un dialogo: e ciò spiegherebbe per quale motivo Vito CIANCIMINO non avesse ancora raccolto l'invito, rimandando la decisione a quando avesse ricevuto dal Col. MORI la garanzia della serietà e del livello della proposta, ovvero che non fosse soltanto un'iniziativa da "sbirri".

In ogni caso, solo all'esito di tale garanzia, e di una conferma ed esplicitazione della proposta, egli poteva correre il rischio di informare RIINA del fatto di essere stato contattato in via riservata da due ufficiali dell'Arma: ciò che avrebbe come minimo condensato sulla sua testa il sospetto di essere un confidente o peggio una spia dei carabinieri, se questi ultimi non fossero stati quelli che dicevano o lasciavano intendere di essere, e cioè meri emissari di più alte autorità.

#### **2.6.5.- Le dichiarazioni di Vito CIANCIMINO (P.III,Cap. 5, e par. 5.7.3).**

Neppure può trarsi dalle dichiarazioni più recenti rese in alcuni interrogatori del 1997 e 1998 (cfr. pag. 1367 della sentenza: tre verbali di dichiarazioni rese da Vito Ciancimino al P.M. rispettivamente in data 3 giugno 1996, 5 agosto 1997 e 3 aprile 1998), o dallo scritto intitolato “I Carabinieri”, la certezza -rassegnata invece dal giudice di prime cure - che Vito CIANCIMINO abbia ricevuto due deleghe a trattare: la prima, riferita ai suoi contatti preliminari con il (solo) Cap. DE DONNO; e la seconda a trattare più in generale con i carabinieri, di tal che possa inferirsene che CIANCIMINO abbia avvisato i suoi referenti mafiosi fin da quei primi contatti che sono sicuramente avvenuti prima della strage di via D’Amelio.

In realtà, anche nelle dichiarazioni successive, e nei passaggi in cui è ritornato su quanto aveva dichiarato già nel verbale d’interrogatorio del 17 marzo 1993, ha sempre detto che la *delega a trattare* – e peraltro ha parlato sempre di una sola delega – gli fu data a seguito di un *ritorno di fiamma*, e dopo che lui stesso aveva speso i nomi sia di DE DONNO che di MORI.

Si vorrebbe però ricavare dalla frase “*piena delega a trattare, oltre al Cap. DE DONNO, i carabinieri*”, che le deleghe furono in realtà due ((“*Ci fu poi un ritorno di fiamma delle persone delle quali ho sopra detto le quali mi diedero piena delega a trattare oltre al Capitano poi pure carabinieri... .. ci fu un ritorno di fiamma delle persone delle quali ho sopra detto, ai quali richiesero che la delega a trattare da queste stesse persone*”).

Ora, è innegabile, anzitutto, che la frase è inserita in un periodo tra i più confusi e contorti, oltre che sgrammaticati, della narrazione sciorinata da V.C. nei vari interrogatori in cui ha parlato o fatto cenno della vicenda in questione, e sarebbe problematico già solo per questa ragione pretendere di ricavarne elementi utili a dirimere la questione.

Ma soprattutto, è lo sviluppo logico della sequenza incentrata sul ritorno di fiamma a fare escludere che esso sottintendesse una precedente delega “parziale”, invece che piena, ovvero un’ autorizzazione a incontrarsi con il solo DE DONNO.

Intanto, la scelta del termine “delega” è già sintomatica di un’investitura che va ben oltre l’autorizzazione a uno o più incontri. Ma poi, la sequenza che si intravede nella parole di CIANCIMINO è unica e unitaria: non esiste la scissione tra un primo contatto di CIANCIMINO con i vertici mafiosi per informarli della richiesta di DE DONNO di incontrarlo (e ne sarebbe scaturita la prima delega/autorizzazione); e poi un secondo incontro, per informarli della proposta (che però sarebbe stata avanzata da MORI e non da DE DONNO), cui sarebbe seguito prima uno sprezzante commento e poi un ripensamento (il ritorno di fiamma) con l’autorizzazione a proseguire l’interlocuzione con i carabinieri. Assecondare una simile ricostruzione equivale a riscrivere letteralmente la partitura delle dichiarazioni di CIANCIMINO, o adattare a misura dell’esigenza di poter dare per provato, come si legge a pag. 2069 della sentenza appellata, «che certamente Vito CIANCIMINO ebbe ad informare RIINA già sin dal suo primo approccio con il Cap. DE DONNO (dunque a giugno 1992), tanto da essere subito “delegato” a portare avanti quel contatto prima che subentrasse anche il Col. MORI».

Ed invero, la locuzione “delega piena” non autorizza a pensare che vi dovesse essere una precedente “delega parziale”: ma allude alla portata e al contenuto dell’unico incarico conferito dai vertici mafiosi a CIANCIMINO, una volta informati del tenore della proposta.

D’altra parte, la Corte di I grado si contraddice rispetto all’assunto che vorrebbe ricavare dalle più recenti dichiarazioni o da successivi scritti un chiaro indizio del fatto che Vito CIANCIMINI avesse informato i suoi referenti mafiosi già prima di accettare di incontrarsi con DE DONNO, per avviare quella fase di contatti “preliminari”. E la contraddizione balza evidente nel momento in cui la stessa Corte perviene alla conclusione che né dalle dichiarazioni del CIANCIMINO né dai suoi scritti è possibile ricavare elementi idonei a supportare una ricostruzione adeguata dei tempi di svolgimento della trattativa (cfr. pag. 1405):

«Traspare, in conclusione, una chiara reticenza di Vito Ciancimino che, al di là di alcuni passaggi certi (quali, ad esempio, quelli dei ripetuti incontri con Mori e De Donno per la finalità di instaurare un contatto con i vertici mafiosi e quello conseguente dell’interlocuzione con Cinà

di cui si dirà meglio più avanti esaminando anche altre risultanze) **non consente di ricostruire adeguatamente, né sotto il profilo dei tempi, né sotto il profilo del contenuto, quei contatti che, comunque, tanto Mori e De Donno nelle loro prime esternazioni, quanto lo stesso Vito Ciancimino, concordemente ed esplicitamente hanno ricondotto in modo esplicito ad una “trattativa”».**

Ed anche valorizzando gli scarni spunti offerti dalla testimonianza di Giovanni CIANCIMINO, che, come s'è visto, è l'unica fonte di prova che fornisce un minimo appiglio alla ricostruzione sposata in sentenza, l'esito sul piano probatorio non è comunque quello prospettato dal primo giudice.

\*\*\*

Una significativa anticipazione dei tempi di svolgimento della trattativa tra CIANCIMINO e i carabinieri del R.O.S., rispetto alla narrazione che questi ultimi ne hanno fatto, sarebbe in ogni caso imprescindibile per convalidare l'assunto secondo cui RIINA venne informato già prima della strage di via D'Amelio che uomini dello Stato si erano fatti sotto per trattare con Cosa Nostra (o per sollecitare l'avvio di un negoziato); e che tale circostanza lo indusse a modificare i suoi piani, dando precedenza assoluta all'attentato al dott. BORSELLINO, che quindi sarebbe stato organizzato in tutta fretta.

Ebbene, uno specifico passaggio della sentenza impugnata fa comprendere come lo stesso giudice di prime cure creda poco a tale anticipazione, o non si senta di asseverarla con certezza.

Nel motivare infatti l'attendibilità e la rilevanza probatoria delle propalazioni di Giovanni BRUSCA sulla vicenda del papello, la sentenza evidenzia che tali propalazioni, nel loro contenuto sostanziale – e cioè al netto degli ondeggiamenti e delle discutibili rettifiche nella datazione degli eventi – sono rimaste immutate nel tempo, e s'incrociano perfettamente con una narrazione, qual è quella fatta dai MORI e DE DONNO, di cui si avrà pubblica notizia solo nel gennaio 1998, grazie al risalto



mediatico delle deposizioni rese dai due ufficiali del R.O.S. al processo di Firenze sulle stragi in continente<sup>216</sup>.

Ma poi aggiunge (pag. 1635): «La propalazione di Brusca, dunque, anche per la sua prima collocazione temporale e per l'originalità del contenuto su fatti che in quel momento non apparivano particolarmente significativi in assenza di ulteriori conoscenze del contesto in cui gli stessi di inserivano, si appalesa attendibile **e conferma, se mai ve ne fosse bisogno, che effettivamente, quanto meno dopo le due stragi del 1992 se non già dopo la prima strage (quella di Capaci), Riina fu contattato da soggetti istituzionali che, con l'evidente intento di superare la contrapposizione frontale che si era creata, gli chiesero a quali condizioni avrebbe potuto porre termine alla strategia stragista**».

Sono considerazioni e valutazioni in parte condivisibili (come meglio si dirà tra breve). Ma riguardo al tema in esame, ne discende che, per ammissione degli stessi giudici della Corte d'Assise di primo grado, ciò che si può dare per provato con certezza è solo che (*effettivamente*) RIINA venne contattato da emissari istituzionali per chiedergli di fare sapere a quali condizioni era disposto a fare cessare le stragi. Non è altrettanto certo e provato quando ciò sia accaduto [*quanto meno dopo le due stragi del 1992 se non già dopo la prima strage (quella di Capaci)*]. E' dunque possibile, ma solo possibile, che sia avvenuto già *prima* della strage di via D'Amelio, ma non si può affatto escludere che sia accaduto invece solo *dopo* le due stragi siciliane.

Disarmante è però la disinvoltura con cui la sentenza appellata, dando atto dell'impossibilità di un'esatta collocazione temporale degli sviluppi fattuali dei contatti

---

<sup>216</sup> Cfr. pag. 1634 della sentenza appellata: «<<Il riferimento è a quella domanda rivolta al Riina dai suoi interlocutori istituzionali così come sintetizzata da Brusca, (“...«cosa vuoi per finire queste cose?»...); frase confermata anche in sede dibattimentale: “...«Per finirla cosa volete in cambio?»...”); che fa da contraltare, apparendo logicamente consequenziale nel suo significato sostanziale, alla sollecitazione rivolta da Mori a Vito Ciancimino: “Ma signor Ciancimino, ma cos'è questa storia qua? Ormai c'è muro contro muro. Da una parte c'è Cosa Nostra, dall'altra parte c'è lo Stato? Ma non si può parlare con questa gente?”; sollecitazione incontestatamente inoltrata ai vertici di “cosa nostra” tramite l'intermediario (Cinà) e certamente recepita dai vertici medesimi se è vero che, come riferito dallo stesso Mori, Vito Ciancimino ebbe successivamente a dirgli che i suoi interlocutori accettavano la “trattativa” (“Guardi, quelli accettano la trattativa”)>>».

intrapresi dagli ufficiali del R.O.S. con Vito CIANCIMINO (per i contrasti tra le rispettive dichiarazioni e «anche per le ambigue risultanze degli scritti e delle dichiarazioni di Vito Ciancimino e per talune (almeno apparenti) contraddizioni della ricostruzione offerta da Mori e De Donno, alcune delle quali ben messe in evidenza già anche dalla Corte di Assise di Firenze con la sentenza prima ricordata del 6 giugno 1998»)), perviene all'inopinata conclusione che tutto sommato non importa ricostruire con certezza i tempi di svolgimento di quei contatti; e, segnatamente con riferimento al «momento in cui Mori ebbe, poi, personalmente a sollecitare a Vito Ciancimino una “trattativa” con quelle parole esplicite già più volte ricordate (*“Ma signor Ciancimino, ma cos'è questa storia qua? Ormai c'è muro, contromuro. Da una parte c'è Cosa Nostra, dall'altra parte c'è lo Stato? Ma non si può parlare con questa gente?”*) e, dall'altro, al momento in cui a Mori fu comunicata dallo stesso Vito Ciancimino l'accettazione della “trattativa” da parte dei vertici mafiosi (*“...quelli accettano la trattativa...”*)». Ciò che conta, in questa nuova – e inattesa – prospettiva, è che *risulti provato*- ma non lo è affatto - che RIINA venne informato da CIANCIMINO fin dal primo approccio che questi aveva avuto con il Capitano DE DONNO, prima ancora che il Col. MORI avesse modo di esplicitare personalmente a CIANCIMINO la sua proposta di dialogo: come se RIINA avesse avuto la capacità divinatoria di intuire dove andasse a parare il primo approccio di DE DONNO a CIANCIMINO, o quest'ultimo lo avesse intuito da sé, senza bisogno di averne esplicita conferma da MORI.

E che CIANCIMINO avesse informato subito RIINA, fin dal primo approccio di DE DONNO, la Corte d'Assise di primo grado pretende di inferirlo da una sola frase, con la quale Vito CIANCIMINO enuncia di avere ricevuto, dopo il ritorno di fiamma dei referenti mafiosi, una *piena delega a trattare* con i carabinieri, oltre che con il Capitano DE DONNO (v. infra).

## **2.6.6.- Un approccio fuorviante ai tempi della strage di via D'Amelio: la suggestione dei 57 giorni.**

Incertezze interne e palesi aporie<sup>217</sup> o forzature riscontrate nella ricostruzione sposata dalla Corte d'Assise di primo grado circa un possibile link tra l'improvvida iniziativa intrapresa dai carabinieri del R.O.S. attraverso i loro contatti con Vito CIANCIMINO e la presunta accelerazione della strage di via D'Amelio nella sua fase esecutiva non implica che abbia ragione la difesa - nonostante la forza di persuasione di taluni argomenti dedotti, supportati dalla cospicua documentazione qui allegata - a sostenere che a determinare quell'accelerazione sia stato invece il rinnovato interesse del dott. BORSELLINO per l'indagine su mafia e appalti e la sua conseguente determinazione a riprenderla e approfondirla.

E, alla luce delle considerazioni che precedono, è tempo di chiedersi se non sia sbagliato interrogarsi sulle cause della (presunta) accelerazione della strage di via D'Amelio; l'errore, cioè, prima che nelle diverse risposte che sono state date, si anniderebbe già nella domanda.

Ed invero, quando si afferma che vi fu un'accelerazione, o addirittura una repentina accelerazione dell'iter esecutivo<sup>218</sup>, per cui ci si interroga poi sulle cause che

---

<sup>217</sup> Discutibile è l'operazione di chirurgia semantica con cui la sentenza appellata si sforza di ricondurre le dichiarazioni di Salvatore CANCEMI nell'alveo della trattativa, per trarne utili elementi di conferma. L'episodio del foglio sventolato da RIINA, dopo la strage di Capaci e nel corso di una delle riunioni ristrette che si tenevano a casa di Girolamo GUDDO, con l'invito ai capi mandamento ivi riuniti ad aggiungere eventuali ulteriori richieste comproverebbe che RIINA era fermamente intenzionato a percorrere la via di una contrattazione con la Politica: ma tutt'altri sarebbero stati gli interlocutori che avrebbero dovuto farsi carico di sponsorizzare le richieste di Cosa Nostra, e ancora più inquietante lo scenario - di destabilizzazione del quadro politico per favorire l'avvento di nuovi gruppi di potere, in cui s'inscriverebbe la trattativa adombrata da CANCEMI rispetto a quella che trapelerebbe dalle prodezze di BRUSCA sul papello.

<sup>218</sup> La sentenza n. 1/02 emessa il 7.02.2002 dalla Corte d'Assise d'Appello nel proc. nr. 19/2000 R.G.C.Ass.App. (BORSELLINO ter), andando persino oltre le valutazioni espresse dai giudici di primo grado di quel processo, vi rinviene il tratto saliente e la cifra riassuntiva delle peculiarità che contraddistinguono la strage di via D'Amelio rispetto agli altri delitti eccellenti commessi tra marzo e settembre del '92 (e cioè l'omicidio LIMA, la strage di Capaci, l'omicidio di Ignazio SALVO: mentre non si inscriverebbe nella medesima strategia l'attentato al Commissario GERMANA', che pure risale al 14 settembre '92 e vide impegnato un gruppo di fuoco composto dai esponenti tutti di spicco di Cosa Nostra, come Giuseppe GRAVIANO, Leoluca BAGARELLA, e Matteo MESSINA DENARO) ai quali essa resta comunque avvincente *dalle intenzioni dei vertici di Cosa Nostra di frantumare le precedenti connivenze per crearne di nuove e*

l'avrebbero determinata (e si formulano le ipotesi più disparate), si sottintende che, se non fosse avvenuto qualcosa che modificò i piani di RIINA, all'eliminazione del dott. BORSELLINO, la cui morte era stata da tempo decretata, si sarebbe giunti ugualmente, o almeno Cosa Nostra ci avrebbe provato, ma non a distanza di così poco tempo dalla strage di Capaci.

E ovviamente si dà per scontato che un intervallo temporale di “soli” 57 giorni – poiché tanti ne passarono tra i due eventi delittuosi – sia troppo esiguo, per non pensare all'intervento di uno o più fatti nuovi che abbiano imposto di abbreviare i tempi: come se esistesse un prontuario delle stragi (mafiose) che insegni quale sia il tempo canonico che è opportuno far passare tra una strage e l'altra per cui, pur disponendo dei mezzi, degli uomini delle capacità organizzative e tecnico-logistiche, nonché del potenziale bellico necessari all'impresa, Cosa Nostra avrebbe dovuto attendere più di due mesi (ma *quanto di più*, naturalmente, nessuno dei convinti assertori dell'accelerazione lo dice), prima di replicare un delitto altrettanto eclatante della strage di Capaci.

Il rischio è che si annidi una suggestione psicologica collettiva del tutto legittima ben inteso ma che può inquinare il ragionamento: dopo Capaci, con tutta la sua terribile carica distruttiva, nessuno di buon senso avrebbe mai voluto assistere a scene di

---

*sbaragliare i nemici più pericolosi per la sopravvivenza stessa dell'organizzazione* (cfr. pag. 523). E in particolare, <<la strage di via D'Amelio rimane distinta anche dagli altri delitti ad essa accomunati logicamente e cronologicamente, essendo indubbiamente segnata da una “accelerazione” immediata e improvvisa che prese corpo tra la metà di giugno e di primi di luglio di quell'anno, portando Cosa Nostra ad interrompere i piani di attuazione di altri delitti, per dedicarsi con rapidità inusuale alla esecuzione dei fatti verificatisi il 19 luglio>> (cfr. pagg. 19-20 sentenza cit.). Nel merito, l'accelerazione viene desunta in parte dalle dichiarazioni di CANCEMI, ma soprattutto dalla improvvisa interruzione di altri attentati che erano già in itinere (facendosi riferimento, però, soltanto all'attentato a MANNINO di cui aveva riferito Giovanni BRUSCA) e alle modalità anomale con cui fu deliberata l'esecuzione della strage, senza passare per una decisione della Commissione provinciale appunto perché, a parere dei giudici della Corte territoriale nissena, non ve ne sarebbe stato il tempo; e quindi la decisione fu assunta nel corso di una o più riunioni ristrette di RIINA con i capi mandamento a lui più vicini e fedeli, e con i capi delle famiglie e dei mandamenti che anche per ragioni di competenza territoriale dovevano essere coinvolti nell'azione delittuosa: una ricostruzione che, per quest'ultimo aspetto, è stata demolita dalla sentenza n. 24/2006 emessa il 22 aprile 2006 dalla Corte d'Assise d'Appello di Catania (e divenuta irrevocabile), che ha definito come giudice di rinvio i procedimenti aventi ad oggetto la strage di Capaci e quella di via D'Amelio (“BORSELLINO ter”) che erano stati rimessi alla Corte catanese a seguito di annullamento della Suprema Corte.

distruzione e di morte come quelle ripetute in via D'Amelio ed allora il tempo tra questi due eventi sembra restringersi, quasi a fondere questi eventi, ma solo perché in effetti neanche uno di essi è accettabile; il tutto, per di più, in una micidiale combinazione, uno-due, in danno dei magistrati che impersonificavano la lotta a Cosa Nostra trucidati con esplosioni eclatanti e devastatrici.

E si dà per scontato – senza peritarsi di indicare le fonti che lo provino – che l'offensiva stragista, posto che la strage di Capaci segnava il punto più alto raggiunto da una strategia più complessiva di sfida allo Stato e di attacco frontale alle istituzioni, ma non la sua fine, avesse una sua tabella di marcia; e che questa sinistra tabella di marcia non contemplasse che due mesi dopo la strage di Capaci si mettesse mano ad un altro delitto, altrettanto eclatante. Un delitto, può aggiungersi, tanto importante da dovere avere la precedenza rispetto ad altri, benché già in programma o in itinere nella loro realizzazione concreta. Come l'uccisione del figlio di Salvo LIMA, per il quale ONORATO Francesco aveva concluso l'attività preparatoria ed era pronto ad entrare in azione quando si incontrò con BIONDINO, a marzo o aprile del '92, e questi gli disse di lasciar perdere perché *si stavano preparando omicidi abbastanza delicati, gravi. Mi dice: no, lascia stare, ci sono altre persone.* (E in quella circostanza il BIONDINO gli avrebbe detto che *gli doveva rompere le corna, scusando la frase, al dottor BORSELLINO e al dottor FALCONE, perché si dovevano pulire i piedi e avevano fatto condannare gli amici del Maxi processo*)<sup>219</sup>. O come l'attentato all'on. MANNINO, di cui ha parlato (soltanto) Giovanni BRUSCA (peraltro con tutte le incertezze di cui s'è detto sull'effettiva collocazione temporale dell'episodio).

E se è vero che la strage di Capaci era stato un vero e proprio atto di guerra oltre che di sfida allo Stato, ma non aveva concluso l'offensiva scatenata da RIINA che semmai

---

<sup>219</sup> Cfr. pagg. 82-83 del verbale di trascrizione udienza del 7.11.2013, deposizione di ONORATO Francesco. Al processo BORSELLINO ter, ONORATO si era espresso, inizialmente, in termini dubitativi circa il fatto che in quell'occasione BIONDINO gli avesse fatto espressamente il nome del dott. BORSELLINO; ma poi lo aveva confermato senza tentennamenti (*sì, sì, questo me lo dice quando io gli porto il discorso di Marcello LIMA*). E lo ha confermato anche all'udienza predetta del giudizio di primo grado dopo che gli sono state contestate le dichiarazioni che aveva reso al BORSELLINO ter: <<Sì, sì, mi ricordo benissimo>>.

con quell'attentato aveva compiuto un salto di qualità, elevando a livelli mai visti in precedenza lo scontro con le istituzioni, allora, in una logica di tipo militare, qual è quella che si conviene ad una vera e propria guerra, era più che plausibile che gli attentati ai danni di soggetti già individuati come obiettivi da colpire si susseguissero nel più breve tempo possibile, se v'era la capacità di realizzarli, senza dare respiro al "nemico", e, in questo caso, senza dare allo Stato il tempo di riorganizzarsi, di serrare le fila e apprestare una reazione adeguata.

2.6.6.1.- Quanto fragile sia l'argomento della brevità dell'intervallo temporale tra le due stragi siciliane lo dimostra del resto il lugubre calendario degli eventi delittuosi che cadenzano la guerra scatenata dai corleonesi allo Stato.

In particolare, la strage di Capaci avviene 72 giorni dopo l'omicidio LIMA, che aveva segnato l'avvio della campagna di guerra allo Stato, varata già nella riunione di fine anno '91 della Commissione provinciale di Palermo (di cui hanno riferito BRUSCA, CANCEMI e GIUFFRÈ) e in quella tenutasi ai primi giorni del nuovo anno della Commissione regionale (di cui è traccia nelle propalazioni dei collaboratori di giustizia che provengono dalle fila delle cosche catanesi: MALVAGNA, PULVIRENTI e AVOLA). E' in effetti un intervallo più lungo, ma solo di 15 giorni.

Ma l'intervallo si accorcia tra la strage BORSELLINO e la ripresa dell'offensiva corleonese dopo la "pausa" estiva: 56 giorni dopo si registra l'attentato a GERMANA' (14 settembre '92); e tre giorni dopo, e quindi a distanza di 59 giorni dalla strage di via D'Amelio, l'omicidio di Ignazio SALVO.

Ed ancora, sempre a distanza di due mesi (a novembre 1992) si collocherebbe il successivo episodio riconducibile alla campagna stragista, ovvero il mancato attentato al giudice GRASSO (di cui hanno riferito, stavolta in termini sostanzialmente concordanti, BRUSCA e LA BARBERA).

Infine, 61 giorni distanziano temporalmente le stragi di Roma e Milano (la notte tra il 27 e il 28 luglio 1993) da quella di via dei Georgofili a Firenze (27 maggio 1993), che segue di soli 13 giorni l'attentato di via Fauro (14 maggio).

Sempre due mesi circa (giorno più, giorno meno). Mentre il più consistente distacco temporale delle stragi in continente rispetto alle stragi del '92 trova evidente giustificazione nello scombusolamento seguito tra le fila di Cosa Nostra alla cattura di RIINA e nel travaglio interno che precedette e accompagnò la decisione di riprendere l'offensiva stragista.

Ora, nel rammentare l'impressionante regolarità della cadenza con cui si susseguono i tragici avvenimenti del biennio '92/'93 non si vuol certo insinuare che via una sorta di kabala nella successione dei più gravi episodi delittuosi in cui si è sostanziata la guerra dei corleonesi allo Stato.

Più prosaicamente si deve ritenere che in questa apparente (tragica) regolarità vi sia una componente di causalità, legata a possibili intoppi e circostanze fortuite che possono aver ritardato o al contrario affrettato l'esecuzione di questo o quell'attentato. Ma vi è, con tutta probabilità, anche una componente di "ragione criminale" legata invece all'esigenza di una pianificazione accurata di ogni successivo attentato, all'attivazione di nuove risorse, in termini di uomini e mezzi, o al recupero di quelle già impiegate in un precedente attentato; alla scelta dell'obbiettivo cui dare precedenza; e, non ultima, la necessità di far decantare l'innalzamento di attenzione, tensione e capacità di reazione delle forze dell'ordine e degli apparati repressivi dello Stato, (in termini di dispiegamento di uomini e mezzi, posti di blocco, perquisizioni, mobilitazioni di fonti confidenziali e canali infoinvestigativi, attività tecniche di intercettazioni telefoniche e ambientali, controlli sul territorio), nonché lo zelo e l'impegno del personale operante nel dare concreta esecuzione ad eventuali nuove e più stringenti misure repressive: tutti fattori che raggiungono la massima intensità nei giorni immediatamente seguenti ad un delitto eclatante, ma di regola sono destinati ad affievolirsi con il trascorrere delle settimane.

E i corleonesi ne aveva una più che consolidata esperienza, avendo costruito la loro sanguinosa ascesa al vertice di Cosa Nostra a suon di delitti eccellenti come l'assassinio: del giornalista Mario FRANCESE; del segretario provinciale della Democrazia Cristiana Michele REINA; del capo della Squadra Mobile di Palermo, Boris

GIULIANO; del Consigliere Istruttore Cesare TERRANOVA e l'agente MANCUSO, nel 1979; del il Presidente della Regione Siciliana Piersanti MATTARELLA, del capitano dei carabinieri Emanuele BASILE e del Procuratore della Repubblica di Palermo Gaetano COSTA nel 1980; del M.Ilo dei Carabinieri Vito JEVOLELLA nel 1981; del segretario regionale e parlamentare del P.C.I. Pio LA TORRE insieme all'autista e collaboratore Rosario DI SALVO, e cinque mesi dopo il Generale DALLA CHIESA, insieme alla moglie Emanuela SETTI CARRARO e all'agente di scorta, nel 1982; del Consigliere Istruttore del Tribunale di Palermo Rocco CHINNICI nel 1983, insieme agli agenti di scorta Salvatore BARTOLOTTA e Mario TRAPASSI e al portiere dello stabile Stefano LI SACCHI; 1985: l'attentato al giudice Carlo PALERMO a Pizzolungo, che provocò la morte della signora Barbara RIZZO ASTA con i suoi due figlioletti gemelli, Giuseppe e Salvatore ASTA, ed ancora il vice commissario Beppe MONTANA e qualche giorno dopo il Commissario Ninni CASSARA' e l'agente Roberto ANTIOCHIA; poi nel 1988: l'agente di polizia Natale MONDO, scampato alla strage di viale Croce Rossa, e due giorni dopo l'ex sindaco di Palermo Giuseppe INSALACO; ed ancora, a Trapani, il giudice Alberto GIACOMELLI; poi il giudice Antonino SAETTA insieme al figlio disabile Stefano e il giorno dopo il giornalista Mauro ROSTAGNO, della Comunità SAMAN sempre a Trapani; 1989: l'attentato all'Addaura (21 giugno); il duplice assassinio dell'agente di polizia Antonino AGOSTINO insieme alla moglie Ida CASTELLUCCI (5 agosto); ed ancora, 1990: il giudice Rosario LIVATINO; 1991: il giudice Antonino SCOPELLITI (9 agosto), in predicato di rappresentare la Procura Generale nella trattazione del maxi processo dinanzi alla Corte di Cassazione, e poi (29 agosto) l'imprenditore Libero GRASSI). E non mancano in questo terrificante elenco di morte delitti commessi con le modalità e i connotati di vere stragi e di stragi (DALLA CHIESA, CHINNICI, viale Croce Rossa, e Pizzolungo), due delle quali commesse con la tecnica libanese di devastanti autobombe, come la strage CHINNICI e la strage di Pizzo Lungo.

E mai li aveva frenati, o aveva costituito una remora ad agire, il timore delle prevedibili reazioni in termini di dispiegamento di forze di polizia sul territorio e intensificazione



della caccia ai latitanti o delle indagini sui presunti affiliati alle cosche operanti nelle zone o nei territori direttamente interessati dalla consumazione di quegli eventi delittuosi.

Certo, era prevedibile, da parte delle Istituzioni, e degli apparati repressivi, una reazione veemente, che però non vi fu, dopo una strage delle proporzioni di quella di Capaci che colpiva lo Stato in quello che era divenuto il simbolo vivente della lotta alla mafia.

E quindi, si obietta, buon senso e prudenza avrebbero dovuto consigliare di lasciare calmare le acque, prima di mettere in atto un secondo clamoroso attentato che avrebbe reso inevitabile un ulteriore inasprimento della risposta repressiva, con un incremento esponenziale di possibili contraccolpi negativi per tutta l'organizzazione mafiosa.

L'obiezione è, in astratto, ragionevole. Ma trascura di considerare che il successo dell'impresa di Capaci, oltre a galvanizzare il popolo mafioso di Cosa Nostra ed eccitare il delirio di onnipotenza del suo capo incontrastato (e ve n'è traccia cospicua traccia in diverse conversazioni intercettate in carcere tra RIINA e il codetenuo LO RUSSO, e segnatamente nelle parole di trionfale compiacimento e smisurato orgoglio con cui a distanza di tanti anni commenta la "mattanza" di cui rivendica di essere il principale artefice) aveva provocato un tale sgomento e scoramento, complice anche la distrazione di una classe politica nazionale alle prese con altre problematiche e con emergenze che si affiancavano a quella criminale, che la risposta dello Stato non fu all'altezza di quella che ci si poteva attendere e che gli stessi corleonesi avevano messo in conto.

Essa si concretizzò in realtà nel varo di un pacchetto di misure, quelle contenute nel d.l. che già riprendeva alcune indicazioni del giudice FALCONE, e che, una volta andate a regime, avrebbero sicuramente comportato un inasprimento della stretta repressiva nell'azione di contrasto al fenomeno mafioso.

Ma intanto quelle misure – come l'ampliamento delle ipotesi di fermo di polizia, o della possibilità di sottoporre a sequestro e confisca i beni dei mafiosi o di disporre intercettazioni telefoniche e ambientali, per non parlare dell'introduzione di nuove

fattispecie di reato come il reato di scambio politico-mafioso, il riciclaggio e l'intestazione di beni fittizi e soprattutto il regime speciale del 41 bis, di cui ancora nessuno poteva prevedere e percepire quale sarebbe stato l'impatto - non avevano ancora trovato applicazione concreta e ci sarebbe voluto del tempo per metterle in atto e perché producessero i loro frutti; inoltre, la stessa conversione in legge del decreto predetto era legata all'esito tutt'altro che certo di un'aspra battaglia parlamentare, al punto che, fin dall'inizio, si metteva in conto che non si sarebbe fatto in tempo a completare l'iter in tempo utile per evitarne la decadenza.

Ma come è emerso dalle testimonianze di SCOTTI, MARTELLI e GARGANI, il Governo era assolutamente determinato a ripresentare il decreto nell'ipotesi in cui non fosse stato convertito; e semmai il dilemma che, a dire di SCOTTI, si pose era tra il lasciarlo decadere per mancata riconversione, per poi ripresentarlo magari con piccoli ritocchi, per guadagnare tempo e consensi, oppure impegnarsi nella battaglia parlamentare con il rischio che venisse convertito con modifiche che ne stravolgersero il contenuto (l'On. GARGANI però oltre a sottolineare che in tutti i passaggi parlamentari il suo partito votò compatto per l'approvazione del disegno di legge di conversione, nega di avere mai prospettato al suo collega di partito SCOTTI una simile alternativa).

Ora, è vero che la strage di via D'Amelio, come comprovato dalla documentazione relativa ai lavori parlamentari dell'iter di conversione del d.l. 8 giugno 1992 n. 306<sup>220</sup>, non mancò di incidere pesantemente sull'andamento dei lavori e sull'esito finale: ma non perché si fossero modificati gli orientamenti delle varie forze politiche lacerate da contrasti trasversali che avevano generato uno schieramento composito che si opponeva all'impianto complessivo e ai contenuti più innovativi del decreto (in quanto lesivo dei diritti di difesa, e per l'effetto di stravolgimento delle linee portanti del nuovo codice di procedura penale entrato in vigore da appena tre anni). Sotto questo aspetto, i contrasti persistevano e chi si opponeva non cessò di farlo. Ma è certo che l'appello

---

<sup>220</sup> Cfr. documentazione acquisita all'udienza del 4.11.2019

al senso di responsabilità delle forze politiche di fronte al divampare dell'emergenza criminale non cadde nel vuoto.

Il Governo fece la sua parte, presentando il 21 luglio un maxi emendamento all'originario disegno di legge che, nell'intento di facilitare un accordo parlamentare, raccoglieva alcuni dei rilievi critici emersi nel corso del dibattito sulle più significative modifiche del quadro normativo; e ponendo la questione di fiducia per blindarne l'approvazione, dopo che neppure uno degli innumerevoli emendamenti presentati dalle opposizioni era stato ritirato (e il 24 luglio il Senato approvò con modifiche); e le conferenze dei capi gruppo dei due rami del parlamento sortirono una calendarizzazione dei lavori con cadenza serrata, rinunciando gli oppositori a qualsiasi manovra di ostruzionismo<sup>221</sup>. E ciò nondimeno, il decreto fu convertito (con modifiche) in legge ad un giorno appena dalla scadenza.

E' facile, con il senno di poi, rimarcare che se RIINA e soci avessero avuto la pazienza di attendere tre settimane, invece di fare esplodere l'autobomba in quel pomeriggio del 19 luglio in via D'Amelio, il decreto SCOTTI-MARTELLI non sarebbe stato convertito in legge, restando impantanato nelle secche di un accesissimo scontro parlamentare.

Ma con quali risultati concreti?

Si è già visto che la mancata conversione in tempo utile fin dall'avvio dell'iter parlamentare era stata messa in conto dal Governo che tuttavia era determinato a

---

<sup>221</sup> Dopo essere stato approvato, con il maxi emendamento governativo nella seduta del Senato del 24 luglio, il decreto, *rectius*, il disegno di legge di conversione del decreto con scadenza 7/06/1992 – approda alla Camera dove il relatore, On. GARGANI riferisce oralmente; il 30 luglio inizia la discussione che prosegue nelle sedute del 31 luglio e del 3 agosto. Il 4 agosto, la Camera approva a larga maggioranza, con ulteriori modifiche rispetto a quelle già apportate e approvate dal Senato (In particolare, viene abolito il contestatissimo fermo di polizia e approvato un emendamento proposto dal Ministro dell'Interno, MANCINO, volto ad anticipare la soppressione dell'Alto Commissario per la lotta alla mafia con devoluzione dei relativi poteri e competenze alla D.I.A.). Il 5 agosto, il D.L. così modificato, viene nuovamente trasmesso alle competenti Commissioni del Senato per l'esame preliminare (Giustizia, Affari Costituzionali, Bilancio ecc.), che esprimono parere favorevole. Il 6 agosto, il D.L. così modificato e composto da un unico articolo, viene discusso e definitivamente approvato dal Senato: il decreto è legge, ad un giorno dalla scadenza e grazie alla decisione della conferenza dei capi gruppo di dare al decreto la "*precedenza assoluta su ogni altro provvedimento*".

ripresentarlo. E a meno di non ipotizzare spaccature su quel tema in seno alla maggioranza parlamentare che lo sosteneva, era altrettanto probabile che alla fine sarebbe stato approvato, sia pure al prezzo di qualche modifica. D'altra parte, era stata persino prospettata l'opportunità di lasciare scadere il decreto per poterlo ripresentare nella sua interezza (cfr. ancora SCOTTI e anche VIOLANTE<sup>222</sup>), per evitare mutilazioni o modifiche che ne stravolgersero l'impianto, approfittando di una prassi quella della reiterazione dei decreti legge, che all'epoca era assolutamente abituale.

D'altra parte, è arduo credere che RIINA, in pieno delirio di onnipotenza dopo la clamorosa impresa di Capaci, e determinato a portare avanti un'offensiva senza precedenti contro lo Stato, legasse le proprie scelte strategiche alle incerte previsioni sugli esiti di una battaglia parlamentare dalla quale poteva sortire il varo di un'ulteriore stretta repressiva. Anche perché quando venne deciso di porre concretamente mano all'esecuzione della condanna a morte del dott. BORSELLINO, e si decise di farlo con modalità eclatanti, mancavano assai più di tre settimane alla scadenza del termine per la conversione in legge del decreto in questione.

Del resto, esisteva già un funesto precedente storico, di come i corleonesi non si facessero minimamente condizionare da dinamiche politico-parlamentari, almeno per ciò che concerneva l'iter di formazione delle leggi, comprese quelle che più direttamente investivano i suoi interessi. Il disegno di legge n. 1581 a firma di Pio LA TORRE e altri, concernente l'introduzione del reato di associazione mafiosa e nuove misure in materia di prevenzione e indagini patrimoniali a carico degli indiziati mafiosi, presentato nel marzo del 1980 alla Camera dei Deputati, era rimasto impantanato per quasi due anni prima che, all'indomani dell'omicidio del Segretario Regionale del P.C.I., ne riprendesse l'iter parlamentare. Ed era in discussione quando

---

<sup>222</sup> L'on. VIOLANTE, pur convenendo sul fatto che la strage di via D'Amelio ebbe l'effetto di accelerare l'approvazione del decreto in questione, ha dichiarato «*Tenga presente che allora c'era la possibilità di ritirarli i decreti Legge, che poi fu annullata da una sentenza della Corte Costituzionale del '96, quindi...Anzi ci sono stati decreti legge che sono durati un anno, un anno e mezzo, e quindi forse si proponeva questo, piuttosto che andare...cioè rinnovare il Decreto Legge*» (cfr. pag. 79 del verbale di trascrizione udienza del 18.12.2015).

venne consumata la strage DALLA CHIESA, che ebbe l'effetto di imprimere una straordinaria accelerazione all'approvazione del disegno di legge predetto, nel testo integrato con quello a firma del Ministro ROGNONI (e fu così che vide la luce la Legge ROGNONI-LA TORRE la cui abrogazione o modifica in senso favorevole ai mafiosi costituiva nove anni dopo uno degli obiettivi strategici di RIINA)

Ma soprattutto, Cosa Nostra nell'estate del '92 non giocava in difesa, ma in attacco, e l'obiettivo prioritario non era quello di scongiurare il rischio di un ulteriore inasprimento della legislazione antimafia o dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata. Quello era un contraccolpo da mettersi in conto, come effetto immediato; ma l'obiettivo finale era di costringere lo Stato, a forza di bombe, a prendere atto che inasprire le misure repressive contro la mafia sarebbe servito solo a provocare ritorsioni sempre più violente da parte di Cosa Nostra e quindi l'unica via era quella di fare concessioni o almeno trattare con i vertici mafiosi un allentamento delle misure repressive.

Perché ciò che i fautori della tesi dell'accelerazione dimenticano è che se RIINA si era determinato a compiere un delitto eclatante come la strage di Capaci era anche perché la situazione si era già fatta tanto insostenibile, per gli interessi mafiosi, a causa delle modifiche normative già varate e andate a regime nel corso del trascorso biennio, da rendere più che sopportabile il rischio che ad una nuova strage potesse fare seguito una reazione vibrante dello Stato sul piano dell'intensificazione dell'azione repressiva: nella convinzione, tuttavia che un Governo e una classe politica tutt'altro che solidi<sup>223</sup>,

---

<sup>223</sup> Cfr. rassegna di articoli versati in atti su manovre e aspettative per la formazione del nuovo Governo. Si segnala in particolare, l'articolo di Repubblica del 30 giugno 1992, a firma di Eugenio SCALFARI, dal titolo eloquente "*E in campo entrò una squadra di serie B...*": <Fino all'ultimo governo ANDREOTTI lo schieramento era molto netto: i partiti della maggioranza applaudivano, quelli d'opposizione fischiavano, la televisione si divideva secondo i canali di appartenenza e i giornali di norma esprimevano soddisfazione per il fatto stesso che un governo si era formato sotto le consuete insegne dell'atlantismo, dell'anticomunismo e dell'economia di mercato (...) Il nuovo Ministero farà eccezione perché i tempi sono profondamente mutati: la maggioranza parlamentare sta in piedi per pura scommessa e può essere rovesciata ad ogni minimo stormir di fronda; per di più si presenta programmaticamente come una maggioranza in cerca di voti e di stampelle variabili su questo o quel provvedimento; l'opposizione è ampiamente variegata e incerta sul ruolo da svolgere; tutti i gruppi politici sono percorsi da fremiti e lacerati al loro interno da profonde discrepanze; i "media" infine riflettono

in un contesto segnato dalla crisi irreversibile cui erano avviati i partiti della debole maggioranza quadripartita che sorreggeva il primo, sotto i colpi dell'inchiesta "Mani Pulite"<sup>224</sup> (mentre lo stesso governo era alle prese con altre emergenze, oltre a quella criminale, come la vertenza sul costo del lavoro nel quadro di una crisi economica e finanziaria da fare tremare le vene ai polsi<sup>225</sup>, e aggravata dalla necessità di rispettare i parametri contenimento del deficit imposti dal trattato di Maastricht, che era stato siglato pochi mesi prima, e di mettere al più presto mano a riforme di struttura come quelle di previdenza e sanità<sup>226</sup>, oltre alla privatizzazione degli Enti delle Partecipazioni

---

l'incertezza generale e alternano nelle stesse pagine i motivi di consenso e di speranza a quelli di critica e di biasimo...>>.

<sup>224</sup> Rende con icastica efficacia la gravità della situazione in cui versava l'intero Paese all'epoca della strage di via D'Amelio, un articolo uscito su Repubblica proprio il giorno della strage (e quindi poche ore prima che questa si consumasse), dal titolo "*Tempesta atto terzo, il regime è all'epilogo*": <<Il giudice DI PIETRO e la bancarotta finanziaria: sotto le ganasce di questa tenaglia si sta decomponendo il regime e gli italiani – intendo quel 95% di gente laboriosa e perbene che non ha rapporti organici e non è cointeressata al regime – assistono con stupefatta passione a quest'incredibile vicenda. Il crollo di un regime è uno spettacolo...(...) Ecco, la nostra vicenda italiana è arrivata esattamente a questo punto. Siamo entrati, e tutti ce ne rendiamo conto – nella fase della massima gravità. Da questo momento in poi non c'è spazio per nessun errore, anche piccolo, per nessuna distrazione e nessun ritardo. E' in gioco direttamente lo Stato, cioè l'efficacia della Legge, i principi stessi del patto costituzionale, la ricchezza pubblica e il risparmio privato (...) I partiti, ormai condannati dalla coscienza popolare, resi impotenti dal voto del 5 aprile, incriminati dalla magistratura penale si stanno sfasciando. I tentativi per mantenerli in vita, a volte fatti in buona fede, più spesso per puntellare un potere sempre più evanescente, sono patetici. Si votasse oggi questi partiti, i partiti della nomenclatura che ha amministrato il regime, non arriverebbero tutti insieme al 50% dei voti. Si moltiplicano i patti trasversali, le dissidenze, le interne lacerazioni. Si tratta di un processo che ormai non si può e non si deve arrestare perché è da esso che nascerà il nuovo. Ma attraverso quali altre crisi, turbolenze e rischi di avventure) (...) Questi partiti sono finiti. Il nuovo nascerà sulle loro ceneri. Purtroppo, il Governo AMATO ne è ancora, almeno in parte, l'espressione. Ed è questa sua natura duplice che ne impaccia i movimenti e lo rende poco credibile. Per gestire questa fase di estremo rischio ci voleva un governo diverso, fatto da uomini nuovi, non compromessi col passato, non legati a questi partiti moribondi, dotati di autorevolezza morale e di fantasia politica. Il governo AMATO prefigura questo modello, ma non lo realizza. E' qui la sua debolezza, che non è parlamentare ma politica>>.

<sup>225</sup> Cfr. articolo pubblicato su La Repubblica del 5 luglio 1992, "*Una mano a CIAMPI*" (all'epoca Governatore della Banca d'Italia) che dà notizia della riunione del Consiglio dei Ministri prevista alla vigilia dell'incontro di Monaco dei sette paesi più industrializzati <<...per dare un segnale forte di difesa e di ripresa contro la speculazione che da venti giorni infuria contro la lira puntando sulla svalutazione del cambio e lanciando massicce ondate di vendita contro le difese predisposte dalla Banca d'Italia>>.

<sup>226</sup> Cfr. ancora articolo ult. cit.: <<Si dice che questo Governo durerà poco. Io non lo credo. Durerà quel tanto necessario a cavare le bollenti patate dal fuoco di una situazione finanziaria catastrofica e impresentabile. Bisognerà tagliare sanità,

Statali e degli altri grandi Enti Pubblici economici<sup>227</sup>) non avrebbero retto a lungo di fronte alla minaccia di ulteriori spargimenti di sangue e alla conclamata incapacità di difendere l'ordine pubblico e l'incolumità dei cittadini.

Come scrivono i giudici del processo (di primo grado) BORSELLINO ter, <<La prudenza avrebbe dunque dovuto consigliare a COSA NOSTRA di non porre in essere altri delitti eclatanti in quel periodo per non peggiorare la situazione, ma l'evidenza dei fatti oggettivi conferma le dichiarazioni dei predetti collaboranti, secondo cui il sentimento prevalente in COSA NOSTRA era quello per cui anche la situazione preesistente alla strage di Capaci era inaccettabile per l'organizzazione, che quindi, non doveva limitarsi ad evitare ulteriori inasprimenti ma doveva spingere la sua offensiva sino alle estreme conseguenze, non fermandosi sino a quando non avesse raggiunto il suo scopo, la garanzia cioè che sarebbero state modificate tutte quelle norme che consentivano un più incisivo contrasto del fenomeno mafioso, anche se ciò avrebbe potuto comportare per un certo periodo "dei sacrifici" >><sup>228</sup>.

*La necessità di reagire ad un trend normativo e giudiziario divenuto insostenibile per gli interessi mafiosi: l'evoluzione della legislazione antimafia nell'ultimo biennio.*

Già nella seconda metà del 1990, ma ancor più nel periodo in cui Giovanni FALCONE aveva ricoperto le funzioni di Direttore degli Affari Generali del Ministero di Grazia e Giustizia, erano state varate, come già rammentato, una serie di misure e modifiche anche normative di straordinaria efficacia e incisività sul terreno della repressione del crimine mafioso, anche sotto il profilo dell'azione di prevenzione dei fenomeni di infiltrazione del tessuto economico ed istituzionale.

Basterà ricordare tra i provvedimenti più significativi il decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, recante *"misure urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore*

---

pensioni, redditi, patrimoni se si vorrà fare sul serio; oppure fingere e strimpellare sui mandolini l'aria di Maastricht. In entrambi i casi è utile ai partiti un governo di serie B>>.

<sup>227</sup> Cfr. ancora Eugenio SCALFARI, articolo pubblicato su "La Repubblica" del 14 luglio 1992, *"Ma chi comprerà i debiti di Stato?"*

<sup>228</sup> Cfr. pagg. 768-769, sentenza nr. 23/99, emessa dalla Corte d'Assise di Caltanissetta il 9.12.1999, nel proc. nr. 29/97 R.G.C.A. a carico di "AGATE Mariano+26".

*nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio*", poi convertito con modifiche nella legge 5.7.1991, n. 197; il D.L. 13 maggio 1991, n. 152, contenente misure urgenti "in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa", convertito con modifiche nella legge del 12.7.1991 n. 203, decreto questo con cui si introducevano rigorosi limiti alla possibilità per i condannati per delitti di criminalità mafiosa di usufruire della liberazione condizionale e delle altre misure alternative alla detenzione e si prevedeva un'aggravante ad effetto speciale per i reati commessi *avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso*, nonché un'attenuante pure ad effetto speciale per i reati di criminalità mafiosa, da applicare nei confronti di coloro che avessero fornito un contributo rilevante nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei predetti reati.

Quest'ultima norma assumeva un particolare rilievo nella produzione legislativa in materia di contrasto alla criminalità organizzata perché introduceva per la prima volta, dopo lunghe polemiche ed incertezze, lo strumento - già collaudato con straordinari risultati nella lotta al terrorismo - dell'incentivazione premiale alla collaborazione di associati alle organizzazioni di tipo mafioso, tradizionalmente chiuse verso l'esterno dal muro dell'omertà.

Particolarmente significativi erano, altresì, il D.L. 31 maggio 1991 n. 164, recante "misure urgenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi di altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso", convertito con modifiche nella legge 22.7.1991 n. 221; il D.L. 9 settembre 1991 n. 292, recante "disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimento di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti", convertito con modifiche nella legge 8.11.1991 n. 356; il D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, poi convertito con legge 30.12.1991 n. 410, recante "disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata", che tra l'altro



istituiva nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza la Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.), con il compito di coordinare le attività di investigazione preventiva in materia di criminalità organizzata e di effettuare indagini di polizia giudiziaria per i delitti di associazione mafiosa o comunque ricollegabili all'associazione medesima; il D.L. 20 novembre 1991 n. 367, convertito con modificazioni nella legge 20.1.1992 n. 8, contenente norme di "coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata", che tra l'altro istituiva la Direzione Nazionale Antimafia (D.N.A.), con il compito di promuovere e coordinare a livello nazionale le indagini per i reati summenzionati, che venivano attribuite in via esclusiva alle Direzioni Distrettuali Antimafia (D.D.A.), una sorta di "pool" riconosciuto dalla legge, istituito presso le Procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto; il D.L. 31.12.1991 n. 419, relativo alla "Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive", convertito con modificazioni nella Legge 18.2.1992, n. 172; la Legge 18 gennaio 1992 n. 16, recante "norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali", che prevedeva tra l'altro delle cause di ineleggibilità a determinati uffici pubblici locali di coloro che avessero riportato condanne o fossero imputati di determinati reati.

E insieme alla produzione normativa, un'efficace azione di contrasto si giovava anche di misure concrete di organizzazione degli uffici giudiziari più sensibili, come nel caso della turnazione nelle assegnazioni dei processi in materia di c.o. alle sezioni della Corte di Cassazione o del monitoraggio delle decisioni della Suprema Corte elevate a sospetto; o il dichiarato appoggio alla candidatura di Giovanni FALCONE a ricoprire l'incarico di Procuratore Nazionale Antimafia.

A questo implacabile trend normativo era andato ad aggiungersi l'esito disastroso del maxi processo che aveva per così dire suggellato la rottura definitiva del tacito patto di non belligeranza o di pacifica coabitazione nei rapporti tra le organizzazioni mafiose e la Politica, stroncando qualsiasi residua speranza di poter beneficiare di coperture e connivenze che per anni avevano assicurato ai mafiosi l'impunità per i crimini commessi, o la possibilità di godere di dorate latitanze.

Invertire questo trend negativo ricorrendo alla principale risorsa strategica e la più congeniale ai metodi con cui i corleonesi erano usi regolare i loro affari e tutelare i propri interessi, senza tuttavia trascurare la ricerca di nuove alleanze politiche (e in tale direzione convergono le propalazioni di CANCEMI, BRUSCA e GIUFFRE'), era divenuta quindi una scelta obbligata per RIINA e i capi corleonesi che si stringevano attorno alla sua leadership. E qui affondava le sue radici la decisione dei vertici mafiosi di scatenare un'offensiva senza precedenti contro lo Stato e le Istituzioni.

La strage di Capaci: un punto di non ritorno.

Ebbene, la strage di Capaci, in quanto vero e proprio atto di guerra con evidenti valenze terroristiche, aveva segnato un punto di non ritorno di quell'offensiva.

Infatti, una volta imboccata la strada dell'attacco armato di stampo terroristico per costringere lo Stato – che si presumeva ormai votato a incalzare le organizzazioni mafiosi con incisive misure normative e organizzative, ma pur sempre incapace di sopportare un costo di vite umane che ne avrebbe decretato il fallimento nella principale delle sue funzioni, e cioè quella di assicurare il rispetto dell'ordine pubblico e tutelare l'incolumità dei cittadini – a venire a più miti consigli, non c'era alternativa alla scelta di proseguire su quella strada, fino a quando lo Stato non avesse ceduto o mostrato segni di cedimento: pena il dover riconoscere, RIINA e tutti i suoi luogotenenti, il fallimento di quella strategia, quando invece tra le ragioni che avevano indotto ad optare per l'uccisione di FALCONE con modalità eccezionalmente eclatanti v'era anche quella di rilanciare, con una dimostrazione di forza senza precedenti, una leadership messa in discussione dall'esito disastroso del maxi processo e dagli effetti che cominciavano a farsi sentire delle misure varate dalla compagine governativa nel trascorso biennio (oltre all'insofferenza per i metodi autoritari di gestione dell'organizzazione che tre anni prima aveva prodotto una fronda interna stroncata nel sangue da RIINA: il c.d. complotto PUCCIO).

Sotto altro profilo deve convenirsi come possa ormai darsi per acquisito, all'esito dei tanti processi celebrati e definiti ormai con sentenze divenute irrevocabili, che a saldare

la strage di via D'Amelio a quella di Capaci in un disegno criminoso unitario non fu solo la finalità ritorsiva - e cioè la vendetta da tempo covata contro due nemici "storici" di Cosa Nostra – essendo i due eventi delittuosi accomunati anche dall'ulteriore finalità di ricatto allo Stato. Nel senso che si voleva esercitare sul Governo e sulla classe politica, mediante reiterate esplosioni di inaudita violenza, una pressione tale da costringere lo Stato a venire a più miti consigli, e a recedere da quella linea dura a cui Cosa Nostra avrebbe opposto reazioni sempre più vilente e sanguinose, dimostrando d'averne la capacità di metterle in atto (e su ciò convergono le propalazioni dei collaboratori di giustizia sia palermitani, come CANCEMI, BRUSCA, GIUFFRÈ, CUCUZZA, o trapanesi, come SINACORI, che catanesi, come MALVAGNA, PULVIRENTI e AVOLA), e in particolare a fare concessioni significative sui temi di maggiore interesse per gli affiliati mafiosi: la revisione del maxiprocesso, l'allentamento della stretta carceraria mediante l'ampliamento delle possibilità di accesso per i mafiosi ai benefici della legge GOZZINI, la revisione in senso più restrittivo della legislazione sui collaboratori di giustizia, e di quella in materia di misure di prevenzione, con riferimento ai sequestri e alle confische dei beni dei mafiosi erano già allora gli obiettivi che stavano più a cuore dei mafiosi.

Ora, se ciò è vero, come ci dicono tanti processi e relative sentenze definitive, e lo confermano le prove testimoniali raccolte anche nel presente processo, allora una nuova manifestazione di terrificante potenza che facesse seguito nel più breve tempo possibile a quella esibita con la strage di Capaci, colpendo al pari di questa e con modalità altrettanto eclatanti un altro simbolo vivente della lotta dello Stato a Cosa Nostra, non solo era funzionale a quella strategia, ma ne costituiva il più naturale, logico e quindi anche prevedibile sbocco.

Come scrivono i giudici della Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta, nel processo "BORSELLINO ter", <<in sostanza può senz'altro affermarsi che la ragionevole prevedibilità della strage di via D'Amelio non è frutto di un giudizio formulato a posteriori, giacché le stesse modalità dell'attentato di Capaci avrebbero dovuto rendere palese che, nel mirino di Cosa Nostra, c'erano i magistrati che l'avevano affrontato con maggiore determinazione, tra cui, in prima linea,

Paolo BORSELLINO, naturale erede di Giovanni FALCONE, ed ideale continuatore della linea da lui tracciata>><sup>229</sup>.

Ed il primo ad esserne convinto, tanto da sentire di avere i giorni se non le ore contati, con la lucida consapevolezza che gli derivava probabilmente anche dalla profonda conoscenza della logica e del mondo di Cosa Nostra, era proprio Paolo BORSELLINO: come è emerso, in effetti, dalle drammatiche testimonianze dei familiari e dei colleghi di lavoro a lui più vicini, o di soggetti con i quali aveva avuto negli ultimi tempi contatti per ragioni legate al suo lavoro.

Spiccano su tutte le dichiarazioni rese dalla Signora Agnese PIRAINO LETO già nel primo processo (“BORSELLINO UNO”) su via D’Amelio, e riportate in diverse sentenze acquisite, secondo cui <<(mio marito) era preoccupatissimo e mi diceva sino a quando ci sarà Giovanni vivo mi farà da scuso”, Giovanni è morto ed era sì, molto, molto preoccupato. Mi diceva “faccio una corsa contro il tempo, devo lavorare, devo lavorare tantissimo, se mi fanno arrivare....Io ho capito tutto della morte di Giovanni...>>.

E non meno drammatiche le testimonianze dei colleghi a dire dei quali dopo la strage di Capaci, il dott. BORSELLINO si definiva come “un morto che cammina”, o addirittura evitava di farli salire in auto con lui per evitare loro rischi inutili<sup>230</sup>.

Ve n’è un’eco precisa anche in questo processo nelle parole di Fernanda CONTRI, la quale rammenta che, quando si videro con BORSELLINO circa 15 giorni prima della sua morte, le disse che stava facendo avanti e indietro dalla Germania, per sentire nuovi pentiti; e le raccomandò di caldeggiare presso il Presidente del Consiglio le proposte e i disegni di legge che riguardavano i collaboratori di giustizia, sottolineando che aveva molta premura. Gli chiese se avesse paura che non si facesse in tempo a convertire in legge i d.l. all’esame del Parlamento, <<ma lui mi guardò con aria tristissima, che non

---

<sup>229</sup> Cfr. pag. 495 della sentenza n.1/02 del 7.02.2002 , proc. n. 19/2000 R.G.C.Ass.App., “AGATE Mariano+26”.

<sup>230</sup> Cfr. ancora sentenza ult. cit., pag. 496. Ma dichiarazioni di analogo tenore hanno reso i magistrati della Procura di Palermo che furono auditi dal C.S.M. tra il 28 e il 31 luglio 1992, a seguito dei contrasti e delle tensioni all’interno del medesimo Ufficio giudiziario, venuti alla luce a seguito di una clamorosa iniziativa di protesta di alcuni di loro, come da verbali che sono stati acquisiti e su cui si tornerà in prosieguo.

*dimenticherò mai, e mi disse: “La mia è una lotta contro tutti i tempi e tu hai capito benissimo cosa voglio dire”. Non le dico come me ne andai da quell’incontro>><sup>231</sup>.*

E le stesse annotazioni sull’agenda di lavoro del magistrato trucidato con la sua scorta, incrociate alle testimonianze dei colleghi, documentano eloquentemente il ritmo incalzante e persino frenetico con cui si susseguirono i suoi impegni professionali (a far data in particolare dal 25 giugno, e comprese due trasferte a Roma per andare a sentire due nuovi pentiti, e una trasferta in Germania, sempre per andare a sentire nuovi pentiti).

D’altra parte, è di tutta evidenza che Paolo BORSELLINO non era solo uno dei tanti obbiettivi da colpire, ma fu fin dall’inizio dell’offensiva stragista che era stata varata nel corso delle riunioni della Commissione provinciale e della Commissione Regionale di Cosa Nostra tra la fine del ’91 e l’inizio del ’92, uno degli obbiettivi principali di quella campagna di morte e di terrore.

Ed è altrettanto evidente che, dopo l’eliminazione del giudice FALCONE, il dott. BORSELLINO era divenuto l’obbiettivo primario, *anche*, ma non *soltanto*, per il valore simbolico associato alla sua figura; ed era lui stesso il primo, come s’è visto ad averne consapevolezza.

Sicché l’assunto secondo cui un intervallo di 57 giorni era troppo breve per non tradire qualche evento sopravvenuto medio tempore che imponesse di affrettare i tempi, potrebbe essere rovesciato nel suo esatto contrario: era un intervallo di tempo anche troppo lungo, se è vero, come pure è provato, che Cosa Nostra aveva la capacità e i mezzi per sferrare un secondo micidiale colpo contro colui che, nell’immaginario mafioso, ne era divenuto, dopo la morte di FALCONE, “il nemico numero uno”. E allora ciò basterebbe a spiegare la fretta che secondo CANCEMI trapelava dai toni perentori con cui RIINA, in quella riunione (ristretta) che il dichiarante colloca nell’ultima decade di giugno ’92, e nel corso della quale si ripeté il nome di BORSELLINO tra gli obbiettivi da colpire, ebbe a rammentare a *Faluzzo* (cioè a

---

<sup>231</sup> Cfr. pag. 21 del verbale di trascrizione udienza del 15.09.2016, deposizione di Fernanda CONTRI.

Raffaele GANCI, capo della famiglia mafiosa della Noce, i cui uomini sarebbero stati poi impiegati nelle attività preparatorie e poi nel pattugliamento delle zone di interesse per l'esecuzione del delitto) che *“la responsabilità è mia”*, alludendo alla necessità di procedere senza indugio all'uccisione di BORSELLINO (*E quindi io mi ricordo in quella riunione che il Ganci, proprio questo mi è rimasto impresso, quindi la cosa più forte che mi è rimasto è che si appartò, diciamo, sempre nella stessa stanza, nello stesso salottino che c'era là, con Riina e io c'ho sentito dire: "La responsabilità è mia". Poi, quando ce ne siamo andati con Ganci, Ganci mi disse: "Questo ci... ci vuole rovinare a tutti", quindi la cosa era... il riferimento era per il dottor Borsellino.. ... ..mi ricordo, sforzando i miei ricordi, perché, ripeto, magari prima qualche cosa uno non la ricorda e la ricorda più avanti, mi ricordo, sì, che si è fatto anche in quella data il nome del dottor Borsellino... ..Io ho capito che il Riina aveva una premura, come vi devo dire, una cosa... di una cosa veloce, aveva... io avevo intuito questo, che il Riina questa cosa la doveva... la doveva fare al più presto possibile, come se lui aveva qualche impegno preso, qualche cosa che doveva rispondere a qualcuno*).

Lo stesso CANCEMI dà, di quella premura, una lettura diversa e non del tutto, anzi, per nulla convergente con le conoscenze sciorinate da Giovanni BRUSCA circa ragioni e finalità che accomunavano le due stragi<sup>232</sup>. Ma anche l'espressione testuale profferita

---

<sup>232</sup> All'udienza del 17.06.1999 del proc. BORSELLINO ter, CANCEMI, nel ribadire che nel corso di quella riunione di Giugno a casa del GUDDO era stato fatto, come già in occasioni di precedenti riunioni ristrette, il nome di BORSELLINO tra gli obbiettivi da colpire, ha precisato che stavolta il tono e l'atteggiamento di RIINA erano diversi: *<<Guardi, io posso dire che questa di giugno era stato...era diverso, perché io ero presente là e quindi per me è stato così, era diverso. Io ho capito che il RIINA aveva una premura, come vi devo dire, di una cosa....di una cosa veloce, aveva...io avevo intuito questo, che il RIINA questa cosa la doveva fare al più presto possibile, come se lui aveva qualche impegno preso, qualche cosa che doveva rispondere a qualcuno. Questa è l'impressione che io ho avuto, l'impressione...più di impressione, diciamo, di....di quando io ci ho sentito dire : “La responsabilità è mia, Faluzzo” (...). Quindi quando poi ce ne siamo andati, GANCI mi ha detto quella frase : “Questo ci vuole rovinare a tutti”. Quindi, io ho capito che c'era qualcosa che RIINA aveva... che questa cosa la doveva portare subito a compimento, doveva dare questa...questa risposta a qualcuno, questi accordi che lui aveva preso. Io questo è quello che ho capito (...). e anche da GANCI Raffele, quando se ne è andato, mi ricordo pure che ha detto: “Ma tutta ‘sta...’sta premura, una cosa del genere, diciamo: “Mah, questo qua...”. Quindi tutte queste cose messe insieme, per me che ero presente, mi...mi fanno capire che lui era una cosa che... doveva fare subito>>*.

da RIINA e che tanto aveva impressionato CANCEMI (“*La responsabilità è mia*”) poteva essere, molto più semplicemente, un modo per tagliare corto, rispetto alle perplessità magari anche solo tacitamente manifestate dal GANCI, facendogli presente che era sua la responsabilità di quella scelta (cioè di agire subito) e quindi non c’era da discutere.

Di contro, attendere per un tempo indefinito avrebbe diluito l’effetto di sgomento e smarrimento prodotto dalla strage di Capaci, consentendo sia all’opinione pubblica che allo Stato di assorbire il colpo; e dando al Governo e agli apparati di polizia il tempo di serrare le fila e attrezzarsi per una risposta adeguata, con la conseguenza di rendere più difficoltosa l’esecuzione della nuova strage e meno efficace il suo effetto intimidatorio.

E’ plausibile poi che lo straordinario successo (“successo” ovviamente per i mafiosi) dell’impresa di Capaci, e la debolezza della reazione da parte dello Stato che è attestata dalle polemiche esplose fin dalle prime ore successive all’eccidio di via D’Amelio (che porteranno a indignate proteste e denunce di gruppi politici, associazioni della società civile, organizzazioni sindacali, semplici cittadini, oltre a varie iniziative di protesta dei magistrati: v. infra) e che sono documentate dalle cronache del tempo, abbiano concorso, unitamente alla sicurezza che derivava ai corleonesi dall’impunità immancabilmente seguita ai tanti delitti eccellenti, stragi comprese, che avevano commesso in precedenza ed anche in anni non lontani, a rafforzare la convinzione e la previsione di RIINA – una previsione che i fatti si sarebbero di lì a poco incaricati di smentire – che un secondo mortale colpo, lungi dal provocare una reazione veemente da parte dello Stato, ne avrebbe stroncato ogni velleità di resistenza alla violenza mafiosa e lo avrebbe ridotto in ginocchio, ancora di più di quanto non lo fosse già dopo Capaci.

Insomma, se di una guerra si trattava, bisognava incalzare il nemico fino a quando non avesse ceduto, o almeno non avesse manifestato segni di cedimento mostrandosi disponibile a negoziare la pace. Proprio come recitava il proposito che, parafrasando il noto brocardo latino, Filippo MALVAGNA attribuisce a RIINA e che riassume

l'essenza della strategia stragista ordita dai corleonesi: *qua bisogna prima fare la guerra per poi fare la pace* (frase che suona come un'evidente parafrasi del noto brocardo latino, facendo persino pensare a un'intelligenza più raffinata di quella di RIINA come fonte d'ispirazione e che lo stesso RIINA avrebbe pronunciato, secondo quanto il MALVAGNA dice di avere appreso dallo zio, PULVIRENTI Giuseppe, in occasione della riunione della Commissione regionale di Cosa Nostra, tenutasi ad Enna all'inizio del 1992).

E le modalità eclatanti di commissione del delitto in questione, tali da provocare spargimenti di sangue, non importa se anche a danno di vittime innocenti, non erano solo funzionali a massimizzare il terrore della violenza mafiosa e dare prova della terrificante potenza di cui Cosa Nostra era capace, perché (al contrario di quanto può ritenersi per le stragi in continente) “ci volevano i morti”, per costringere lo Stato a trattare: come abbiamo appreso dalla viva voce di Salvatore RIINA, nella conversazione intercettata il 18 agosto 2013 al carcere di Opera (*“io o' guviernu c'è vinniri (inc.) muorti c'è vinniri, o' guviernu muorti c'hannu a dari.. ...”*).

Se poi è vero che le previsioni di RIINA furono un calcolo sbagliato sull'intensità della reazione che lo Stato, ma anche l'opinione pubblica sarebbero stati in grado di opporre alla violenza mafiosa, è possibile che a questo clamoroso errore di calcolo abbiano concorso altri fattori, oltre a quelli già cennati, come la debolezza congenita del Governo AMATO e le impegnative emergenze che si trovava simultaneamente ad affrontare.

E tra questi fattori, anche le rassicurazioni che già prima della strage di Capaci sarebbero state date a RIINA dai personaggi influenti con cui egli si era incontrato nel periodo di gestazione di quella strage, secondo il breve cenno che ne fece CANCEMI nell'interrogatorio del 15 marzo 1994<sup>233</sup>. Un racconto succinto che non sembra lasciare

---

<sup>233</sup> Dal cit. verbale del 15 marzo '94 risulta che alla domanda del P.M. se dopo le stragi si aspettassero una risposta dello Stato, CANCEMI risponde: <<No, in concreto per quello che sentito dire da RIINA e da BIONDINO (che è quello arrestato con RIINA e che è un personaggio di altissimo livello in Cosa Nostra), si era certi che lo Stato non avrebbe reagito, i rapporti che lo facevano comprendere avere con altre persone erano tali da non far presumere reazioni forti. In



spazio alla conoscenza da parte dello stesso CANCEMI di chi fossero quegli autorevoli personaggi; e che deve quindi vagliarsi al netto di tutti i dubbi sull'attendibilità delle tardive rivelazioni che avrebbe fatto solo alcuni anni dopo, quando indicò i nomi di BERLUSCONI e DELL'UTRI a proposito dell'identità degli autorevoli personaggi del mondo politico e imprenditoriale da cui RIINA avrebbe ricevuto la garanzia che si sarebbero impegnati a portare a buon fine le istanze di Cosa Nostra. E tuttavia, residua da quel racconto la certezza, condivisa da RIINA con i suoi più fedeli luogotenenti proprio in ragione dei rapporti che lo legavano a non meglio specificati personaggi influenti esterni a Cosa Nostra, che lo Stato non avrebbe reagito. Anche se, sempre CANCEMI, è stato altrettanto chiaro nel precisare che quella convinzione era circoscritta a RIINA e a quello che all'epoca poteva definirsi come il suo cerchio magico di capi mandamento più fedeli e sanguinari, mentre tra le fila del popolo di Cosa Nostra serpeggiavano dubbi e preoccupazioni: *<<Tenga presente che ciò che ho prima detto va riferito esclusivamente alle aspettative e ai convincimenti di RIINA, PROVENZANO, BIONDINO, BAGARELLA, GANCI, AGLIERI, GRECO Carlo, TINNIRELLO e dei GRAVIANO, cioè di quel nucleo dirigente sanguinario di cui ho già parlato. E' chiaro invece che la gran parte degli affiliati a Cosa Nostra riteneva, al contrario, essendo estranea a quei contatti con "persone importanti" di RIINA ed ai discorsi che all'interno di quel nucleo si facevano, che la reazione dello Stato*

---

sostanza, RIINA e il suo cerchio erano convinti, a mio parere, che quegli atti eclatanti avrebbero indotto lo Stato alla trattativa. Ciò, come ho detto a varie A.G., per effetto dei rapporti che loro avevano con persone esterne a Cosa Nostra, importanti. Ho più volte ribadito che si trattava in questo caso di persone che io non posso meglio specificare, e dei cui contatti con RIINA mi aveva parlato il GANCI quel famoso giorno in cui tornavamo da una riunione tenutasi a Capaci in preparazione dell'attentato a Falcone>>. Per la verità, a proposito della confidenza che gli avrebbe fatto Raffaele GANCI al ritorno da una riunione in preparazione della strage di Capaci, nell'interrogatorio del 4 novembre 1997, pur confermando il contenuto della confidenza, CANCEMI ha precisato che non gli era stata fatta in occasione del viaggio di ritorno in auto da Capaci, <<bensì in altra occasione e una settimana dopo la visita di BIONDINO. Ricordo che ero in macchina con GANCI e si parlava proprio dell'attentato che si doveva compiere, ad un certo punto Raffaele pronunciò la frase che ho già riferito. Non mi disse chi erano i personaggi importanti con cui RIINA si era incontrato né io glielo chiesi. Io penso addirittura che neanche GANCI sapesse chi fossero tali persone importanti>>. Cinque mesi dopo, evidentemente, CANCEMI è tornato alla versione originaria in ordine alle circostanze in cui si ricevette quella confidenza.

*sarebbe stata molto dura e avrebbe potuto mettere in crisi l'assetto stesso di Cosa Nostra >>.*

E che una qualche forma di assicurazione – o più d'una – fossero state date a RIINA, e allo stesso PROVENZANO prima delle due stragi, lo lascia intendere anche Antonino GIUFFRE'.

Questi, all'udienza del 28.11.2013, alla domanda se gli risultasse che Cosa Nostra, prima di accingersi a delitti eccellenti come quelli di FALCONE e BORSELLINO, si preoccupasse di verificare le possibili ripercussioni di delitti del genere in ambienti qualificati ed estranei a Cosa Nostra, ha dato una risposta eloquente, sottolineando come la commissione di un delitto eccellente, soprattutto quando siano in gioco rilevanti interessi economici che vanno oltre Cosa Nostra per investire importanti ambienti imprenditoriali, richiede una preliminare verifica del grado di isolamento (alludendo all'isolamento all'interno delle istituzioni) del soggetto da colpire: *«Quando si parla di isolamento degli individui che poi devono essere colpiti, è sotto inteso che c'è tutto un lavoro precedentemente prestabilito per quanto riguarda un determinato omicidio eccellente. Appositamente viene sempre più montata la pericolosità non solo nel contesto mafioso, ma in oggetto a questi discorsi che, in modo particolare stiamo parlando di interessi economici che vanno oltre gli interessi di Cosa Nostra, che vanno nel mondo imprenditoriale, diciamo che è un discorso portato avanti di isolamento, di delegittimazione da parte degli interessati, quali il dottore Falcone, il dottore Borsellino o anche altri delitti più o meno eccellenti. C'è un discorso di isolamento e poi vengono..., quando si reputa che questo lavoro è stato fatto bene, viene eseguita la sentenza».*

Ma ancora più esplicito era stato al “BORSELLINO quater”, parlando di sondaggi preliminari, effettuati con persone importanti del mondo economico e politico. E sia FALCONE che BORSELLINO, scrivono i giudici del BORSELLINO quater richiamando le dichiarazioni di GIUFFRE'<sup>234</sup>, erano pericolosi non solo per Cosa

---

<sup>234</sup> Cfr. pagg. 323-324 della sentenza di primo grado, BORSELLINO quater, cit.: *«Cioè nel momento in cui c'è un personaggio che è pericoloso, allora diciamo pericoloso nel senso Cosa Nostra, non sarà solo un personaggio pericoloso*

Nostra, ma anche per quegli ambienti politici e imprenditoriali che erano interessati a convivere pacificamente e proficuamente con Cosa Nostra, facendo lucrosi affari con i mafiosi. E non era estraneo a questa “contaminazione” il mondo delle professioni, con le più disparate categorie di persone (come commercialisti, medici, professori e, aggiunge GIUFFRÈ, servizi più o meno deviati).

Questi “sondaggi” preliminari suscitarono la convinzione che FALCONE e BORSELLINO fossero personaggi scomodi ed invisibili anche al loro mondo, e quindi “isolati” (*<<...poche erano le persone che erano a favore a FALCONE e BORSELLINO. Io ne ricordo pochissime. Non c'era una difesa e penso che di quello che sto dicendo ne può dare atto la stampa, cioè tutti un contesto di questo, cioè FALCONE e BORSELLINO non interessavano proprio a nessuno ....cioè non erano ben visti né all'interno probabilmente di parte della magistratura che non erano tanto favorevoli né a lui né a BORSELLINO>>*): ciò che rendeva più facile colpirli, perché si poteva fare affidamento sul fatto che la loro uccisione non avrebbe scatenato una reazione vibrante.

E se nella decisione di eliminare i due magistrati aveva avuto un peso proprio il loro isolamento, scrivono ancora i giudici del BORSELLINO quater, attingendo ancora alle dichiarazioni del GIUFFRÈ, *<<La stessa strategia terroristica di Salvatore Riina traeva la sua forza dalla previsione (rivelatasi poi infondata anche a causa della paura insorta in buona parte del mondo politico e della conseguente reazione dello Stato) che passato il periodo delle stragi si sarebbe ritornati alla normalità.*

L'inquietante scenario descritto dal collaboratore di giustizia trova, in effetti, precisi riscontri negli elementi di prova emersi nell'ambito del presente procedimento, che evidenziano l'isolamento

---

*per Cosa Nostra, ma sarà anche un personaggio pericoloso per i legami che ha Cosa Nostra anche esterni a Cosa Nostra, sarà il mondo politico, sarà il mondo imprenditoriale,; quindi tutte quelle persone che hanno interesse a convivere, che ci fanno affari con Cosa Nostra saranno a favore di Cosa Nostra e saranno contro quel determinato soggetto che appositamente è contro gli interessi di Cosa Nostra e di tutto il circondario di Cosa Nostra. È un sondaggio che non è che vanno a fanno... cioè che si vede... si vede facilmente con le persone quando... che uno parla con l'imprenditore o col politico... cioè vengono istintivamente fuori già questi sondaggi che ti lasciano dire già che quel... inizia con questi discorsi, l'isolamento del soggetto e che porta all'uccisione>>.*

creatosi intorno a Paolo Borsellino, e la sua convinzione che la sua uccisione sarebbe stata resa possibile dal comportamento della stessa magistratura>>.

D'altra parte, se tra gli obbiettivi perseguiti da RIINA, per quanto potesse sembrare irrealistico realizzarlo, v'era anche la revisione delle condanne del maxi processo, e più in generale un ammorbidimento delle misure di contrasto alla mafia, sarebbe stato arduo che il Governo o singoli esponenti politici potessero caldeggiare proposte di modifiche del quadro normativo a favore di Cosa Nostra fino a quando fossero rimasti in vita FALCONE e BORSELLINO, con il loro carisma e la loro ferrea volontà di portare avanti senza cedimenti di alcun genere la lotta alla mafia.

Motivo di più per legare l'uccisione di BORSELLINO in rapporto di consecuzione logico-temporale a quella di FALCONE, nel senso che il successo della strage di Capaci non sarebbe stato pieno se e fino a quando alla morte di FALCONE non avesse fatto seguito quella di BORSELLINO.

#### *Inconsistenza delle prove della presunta accelerazione della strage.*

La pensa (parzialmente) così, nel presente processo, anche Giovanni BRUSCA – ma di un ragionamento deduttivo si tratta e non di un enunciato narrativo e frutto di conoscenza dei fatti – quando prova a rispondere alla domanda se vi fosse stata un'accelerazione nel mettere in esecuzione la decisione di uccidere BORSELLINO.

All'udienza dell'11.12.2013 ha risposto seccamente di non saperne nulla (“*No, io non ho mai saputo di accelerazioni su questo fatto*”), esattamente come alla stessa domanda ha risposto Antonino GIUFFRÈ<sup>235</sup>. Ma poi BRUSCA, in sede di contro esame, alla successiva udienza del 12.12.2013 (v. pag. 98) ha esposto il proprio convincimento sul punto, sia pure precisando che la sua è solo una deduzione. E la conclusione cui perviene è che un'accelerazione *potrebbe* anche esserci stata, per il fatto che il dott. BORSELLINO – che era venuto a conoscenza della trattativa (quella del papello): ma

---

<sup>235</sup> Cfr. pag. 26 del verbale di trascrizione udienza del 28.11.2013: <<*Su questa accelerazione non sono in grado di rispondere, come ho sempre detto*>>.

anche questa, ha detto BRUSCA, è una sua convinzione – rappresentava un ostacolo al buon esito della trattativa; e forse per questa ragione RIINA aveva ricevuto risposte insufficienti e deludenti alle sue richieste. Perché, in sintesi, se l’obbiettivo principale di RIINA era la revisione del Maxi processo, chi avrebbe avuto il coraggio di andare a dire a BORSELLINO che si dovevano rivedere o annullare le condanne ottenute in quel processo nel quale lo stesso BORSELLINO e il giudice FALCONE avevano profuso tanto impegno? (*“nel senso che, signor Presidente, vedendo Riina questa mia dichiarazione, ripeto, sulla mia ricostruzione dei fatti, Totò Riina che si è... che gli arriva queste richieste, dice “sono tante, qualche cosa ve la diamo e questa no”, arrabbiato “Te la faccio vedere io”, una frase. In quel momento l’attentato contro il Mannino me lo revoca e a distanza di pochi giorni c’è l’attentato di Borsellino. Allora, siccome il primo obiettivo era il maxi processo, ma chi andava dal dottore Borsellino a dirgli “Dobbiamo fare la revisione del maxi processo”? Siccome doveva... chiedo scusa, chiesi perdono, era progettato, quindi l’accelerazione nel senso sotto questo punto di vista, l’ostacolo principale poteva essere il dottore Borsellino. Uno, perché sono convinto che era venuto a conoscenza della trattativa, questa è una mia deduzione. Due, perché poteva essere materialmente quello che si poteva opporre fisicamente al maxi processo, primo obiettivo; e due la moralità, l’impegno che non ha accettato nessun tipo di contatto o quant’altro. Quindi l’accelerazione era sotto questo punto di vista, nel senso che... anzi io dissi: «Sì, tu mi vuoi giocare, mi vuoi trattare, ti faccio vedere io come ti tratto. Ti do un altro colpo e ti faccio venire a trattare»”).*

Il ragionamento di BRUSCA – peraltro non del tutto coincidente con quello che lo stesso BRUSCA aveva snocciolato all’udienza del 22.05.2009 del processo MORI/OBINU<sup>236</sup> - non presuppone necessariamente che il dott. BORSELLINO fosse

---

<sup>236</sup> Ivi aveva finito per riferire ciò che sostanzialmente si ricava anche dalla testimonianza resa nel presente processo, e cioè che l’unico elemento certo da cui poteva desumersi che vi fosse stata un’accelerazione è che, dopo la strage di Capaci, erano pronti ad eseguire l’attentato a MANNINO e invece gli arrivò l’ordine di fermarsi; e poco dopo avvenne la strage di via D’Amelio: «ricordo ancora bene, meglio ancora oggi, che subito dopo l’attentato al Dottor FALCONE, si doveva pensare per il Dottor MANNINO. Eravamo cominciati ad andare in via... a fare dei prelievi, a fare visioni, dopo di che ci fu detto di stoppare e ancor alla strage del Dottore BORSELLINO non era successa (..) ci deve essere stata un’interruzione

venuto a conoscenza dei contatti intrapresi per avviare un possibile negoziato (circostanza che peraltro può darsi per accertata, in relazione alla vicenda CIANCIMINO-R.O.S.): egli si sarebbe fermamente opposto a qualsiasi cedimento dello Stato - o avrebbe costituito un ostacolo difficile da superare pure per quella parte della politica che fosse stata propensa a trattare - anche se ne avesse ignorato la genesi occulta.

Piuttosto, esso postula che quei contatti fossero giunti ad uno stadio così avanzato da essere pervenuta a RIINA una proposta di negoziato da parte di emissari istituzionali; RIINA avrebbe avanzato le sue richieste, e ne sarebbe seguita una risposta del tutto insufficiente: e tutto ciò ancora prima del momento cui può farsi risalire l'avvio dell'iter esecutivo della strage, e quindi in netto contrasto con i tempi di svolgimento della trattativa tra i carabinieri del R.O.S. e il CIANCIMINO desumibili dalla narrazione che ne hanno fatti i diretti protagonisti, e senza che altre fonti siano state in grado di fornire elementi certi e sufficienti per smentirla (neanche la testimonianza di Giovanni CIANCIMINO, come s'è visto).

In realtà, il giudice di prime cure, pur sposando la tesi dell'accelerazione, ha suo malgrado evidenziato la fragilità delle basi probatorie su cui tale tesi si fondava, almeno nella declinazione ricorrente in tante sentenze.

A parte l'aleatorietà dell'argomento secondo cui sarebbe stato controproducente per Cosa Nostra una seconda strage a distanza di breve tempo da quella di Capaci (sul punto non serve immorare e si rinvia alle considerazioni che precedono), non sarebbe infatti sufficiente a validarla il combinato disposto delle dichiarazioni di BRUSCA e CANCEMI, perché quest'ultimo, proprio sulla strage di via D'Amelio, da cui per anni, dopo l'inizio della sua collaborazione con la giustizia, si era, con dichiarazioni

---

e quindi un'accelerazione per...quindi poteva essere un atto criminale, poteva essere un segnale qualunque, poteva essere...non gestivo io, non dirigevo io la situazione (...) dopo la strage di Capaci...e prima di via D'Amelio, come ho detto poco fa...perché già dovevamo continuare nell'attività stragista, "fermati, stop", a me è arrivato questo ordine.....dopo di che mi ci incontro e mi dice, lui...RIINA, che era deluso e che le richieste erano troppe. Non mi dice di andare avanti, dopo di che si attende, come ho detto poco fa, della sorpresa, fra virgolette, del fatto esecutivo del dottore BORSELLINO, quindi io sapevo che dovevamo stare fermi e che invece si va avanti...>>.

fermissime e riccamente motivate, tirato fuori negando di avervi avuto alcun ruolo. E quindi non può assurgere a fonte di riscontro probante alle propalazioni di BRUSCA, il quale, pur negando di sapere alcunché in ordine ad un'eventuale accelerazione, ha contribuito ad asseverarla indirettamente, riproponendo il racconto del progetto di attentato a MANNINO, stoppato improvvisamente e senza che gli fosse data alcuna spiegazione, poco prima della strage di via D'Amelio e quando già l'attentato di cui lui stesso si stava occupando per incarico di RIINA era in fase di esecuzione.

Può aggiungersi che neppure le propalazioni di BRUSCA sul progetto di attentato sono esenti da dubbi, soprattutto per ciò che concerne la sua datazione, in ordine alla quale egli ha fornito indicazioni ondivaghe e non ha saputo fornire una giustificazione adeguata del procedimento mentale che gli avrebbe consentito di ritrovare una memoria esatta dei fatti a distanza di anni dalle sue prime e difformi dichiarazioni. Ma in ogni caso l'improvviso stop al progetto di attentato sarebbe comunque intervenuto quando ancora era da stabilire tutto l'essenziale per portarlo a compimento: il *come*, il *dove*, il *quando* e persino *chi* avrebbe dovuto curarne la materiale esecuzione. Ciò significa che era ancora da mettere a punto il piano esecutivo, e, a tutto concedere, era terminata solo la fase preparatoria. Ed allora, l'ordine impartito a BRUSCA di fermarsi potrebbe avere un'altra spiegazione, non dissimile da quelli impartiti in analoghi episodi di cui hanno riferito lo stesso BRUSCA (a proposito del progetto di attentato all'on. PURPURA) o il collaboratore di giustizia ONORATO a proposito del progetto di attentato ai danni del figlio di Salvo LIMA.

Ed invero, nell'ambito dell'offensiva stragista erano all'opera più gruppi di uomini, che lavoravano separatamente e anche all'insaputa l'uno dell'altro. Ed è proprio BRUSCA ad averne dato testimonianza: lui stesso non sapeva che BIONDINO stava "lavorando" alla strage di via D'Amelio, quando, reduce dal duplice omicidio MILAZZO-BONOMO, si recò a trovarlo per chiedergli una mano a fare sparire l'auto della ragazza e MILAZZO gli rispose che era sotto lavoro"; ma MILAZZO a sua volta non sapeva che BRUSCA fosse stato incaricato di eliminare MILAZZO, tanto che

RIINA poi rimproverò BRUSCA – che non poteva pensare che BIONDINO, braccio destro di RIINA, ne fosse all’oscuro - per averglielo rivelato.

Il dato dell’autonomia operativa dei vari gruppi di fuoco è confermato peraltro dalle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia che ne fecero parte in quel medesimo contesto storico temporale (tra marzo e novembre del ’92) come ONORATO, FERRANTE e lo stesso Gioacchino LA BARBERA.

Ciò posto, è possibile che lo stop a BRUSCA sia stato impartito semplicemente perché era stato parallelamente e a sua insaputa avviato l’iter esecutivo dell’attentato a BORSELLINO e si doveva dare precedenza a questo obiettivo, che strategicamente era prioritario rispetto ad ogni altro.

Infine, va rammentato che CANCEMI, anche sorvolando sulla sua attendibilità, ha offerto una lettura della fretta che attribuisce a RIINA del tutto divergente da quella che si ricaverebbe dalle dichiarazioni di Giovanni BRUSCA.

Ma ecco che un riscontro idoneo a fugare ogni residuo dubbio, ad avviso del primo giudice, sarebbe sopraggiunto proprio nel corso di questo procedimento, grazie a certi passaggi di alcune delle conversazioni intercorse tra RIINA e il codetenuuto LO RUSSO, intercettate al carcere di Opera.

Dalla viva voce di RIINA emergerebbe infatti la confessione di avere ordinato e organizzato la strage di via D’Amelio in tutta fretta, e addirittura nel giro di due giorni, a differenza della strage di Capaci che era stata pianificata con largo anticipo [cfr. pag. 1213, della sentenza in atti: <<Ma, a prescindere dalle criticità della collaborazione del Cancemi ivi evidenziate, così come delle criticità della collaborazione di Brusca (v. Parte Prima di questa sentenza, Capitolo 4, paragrafo 4.4), qui deve dirsi che le predette risultanze probatorie ricavate dai racconti di Brusca e Cancemi, hanno trovato un inaspettato straordinario riscontro nelle parole dello stesso Salvatore Riina, allorché questi, come si vedrà meglio più avanti in un apposito Capitolo che approfondirà tale risultanza, è stato intercettato all’interno del carcere ove era detenuto>>].

Ad avviso di questa Corte, invece, i passaggi che la sentenza di primo grado estrapola dalle tre conversazioni richiamate, e cioè quella del 6 agosto 2013 (“..ma non era stato, non era studiato da mesi, studiato alla giornata...”), del 20 agosto 2013 (“..Arriva chidu... ma subitu... subitu! Eh... Ma rici... macara u secunnu? E vabbè, poi ci pensu



io... rammi un pocu ri tempu ca...") e del 29 agosto 2013 ("...e chiddu... chiddu... ...  
.... "dopudumani..." dici... Mih, (inc.) ma... "Fai... fa (inc.)"") si prestano ad una lettura completamente diversa.

E' proprio la straordinaria fulmineità dell'azione, di cui RIINA tanto si compiace con il suo interlocutore, e l'evidente scarto tra questa fulmineità e i tempi effettivi di svolgimento dell'iter esecutivo della strage desumibile dalle risultanze in proposito già rassegnate, per come emerse dai processi celebrati sul quel tragico evento delittuoso, a far pensare che quella rapidità di esecuzione si riferisca alla sequenza finale dell'iter attuativo della strage, di cui RIINA venne informato (mentre non è altrettanto certo che, dopo aver dato l'ordine di procedere, venisse informato quotidianamente degli sviluppi operativi del progetto).

E in effetti, la sequenza evocata da RIINA corrisponde esattamente alla ricostruzione che è stata fatta (v. BORSELLINO ter e quater, e dichiarazioni di SPATUZZA) della fase finale dell'iter attuativo: quando l'auto preventivamente imbottita di tritolo viene spostata in un garage nei pressi della Fiera del Mediterraneo e SPATUZZA riceve l'ordine di rubare le targhe da apporre alla Fiat 126 che nel pomeriggio di quello stesso giorno viene parcheggiata in via D'Amelio: e ciò si fece in quanto il giorno prima (o al più tardi quello stesso sabato mattina) ai killer incaricati dell'esecuzione era pervenuta la conferma che quella maledetta domenica il dott. BORSELLINO, come faceva abitualmente (ma non sempre, e non sempre di domenica), si sarebbe recato in via D'Amelio per fare visita a sua madre. L'auto imbottita di tritolo, infatti, non poteva essere lasciata parcheggiata lì per più giorni, e quindi doveva essere piazzata (nel punto prescelto per farla esplodere) non prima del giorno precedente a quello in cui era previsto e stabilito che dovesse esplodere. E così fu, secondo il racconto di SPATUZZA.

Sotto questo aspetto, è vero quindi che l'attentato fu messo in atto in meno di 48 ore, non appena si ebbe la conferma che la vittima si sarebbe trovata nel luogo e nel momento prescelto (In tale prospettiva, la frase "..Arriva chidu... ma subitu... subitu!  
Eh... Ma rici... macara u secunnu?") alluderebbe proprio all'acquisita certezza

dell'arrivo della vittima designata nel luogo prescelto e all'acquisizione di tale certezza poco prima dell'evento). Ma ciò fu possibile perché già tutto era pronto, e la scelta del luogo e del momento erano frutto di un'accurata pianificazione che aveva richiesto, come s'è visto, diverse settimane.

Al contempo deve riconoscersi che non vi sono elementi che diano certezza del concreto avvio dell'operazione via D'Amelio prima di quel 4 luglio cui con tutta probabilità può farsi risalire – incrociando il racconto di SPATUZZA con la testimonianza di Pietrina VALENTI e del fratello, e con le dichiarazioni di Salvatore CANDURA – la materiale commissione del furto della Fiat 126 destinata a essere utilizzata come autobomba, che fu commissionato a SPATUZZA (e dato per provato che il furto fu commesso alcuni giorni prima della formale denuncia sporta dalla VALENTI che porta la data del 10 luglio 1992: v. sura). Fermo restando che deve collocarsi in epoca prossima ma anteriore – e verosimilmente in quell'ultima decade di giugno cui fa riferimento CANCEMI – il momento in cui RINA diede disco verde per quell'operazione.

Sicché è vero pure che la strage BORSELLINO fu organizzata ed attuata in un tempo decisamente inferiore a quello speso per la pianificazione e l'esecuzione della strage di Capaci, che richiese diversi mesi (dai primi marzo, quando FERRANTE fece ritorno dalla trasferta romana, cui aveva partecipato per verificare la fattibilità in loco dell'attentato a FALCONE, perché RIINA aveva optato per la soluzione più cruenta, da attuarsi in Sicilia, fino al 23 maggio 1992). E anche sotto questo profilo aveva ragione RIINA a decantare la rapidità con cui era stato organizzata ed attuata la strage di via D'Amelio, a confronto del tempo impiegato per quella di Capaci, sebbene fossero occorsi molto più che non i due giorni della sequenza finale.

*Nessuna accelerazione improvvisa della strage di via D'Amelio, ma neppure ragioni valide per differirne l'esecuzione.*

Detto questo, deve però concedersi che, nei giorni e nelle settimane successive alla strage di Capaci, e fino a quell'ultima decade di giugno-primi di luglio cui può farsi risalire l'avvio sul piano operativo dell'iter esecutivo della strage di via D'Amelio, sono *certamente* avvenuti fatti e maturate circostanze che *potrebbero* avere viepiù corroborato il convincimento di RIINA e dei capi corleonesi a lui più vicini che non vi fossero motivi validi per procrastinare ancora la concreta esecuzione di una deliberazione di morte che era stata da tempo adottata nei riguardi del dott. BORSELLINO; e che anzi fosse il caso di procedervi senza ulteriore indugio.

S'è detto delle ripetute esternazioni, sia pure in ambienti ristretti e legati al circuito delle sue relazioni professionali, del suo interesse per l'indagine mafia e appalti, culminato con l'incontro del 25 giugno 1992 alla Caserma Carini con MORI e DE DONNO (per organizzare il quale s'era adoperato il suo più stretto collaboratore dell'epoca, l'allora M.Ilo CANALE, che poi sarà processato – e assolto – per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa).

Ma già era stato motivo di allarme per Cosa Nostra il trasferimento del dott. BORSELLINO alla Procura di Palermo, a partire da gennaio, con l'incarico di Procuratore Aggiunto e l'immediato inserimento – che ne aveva costituito la ragione principale della domanda di trasferimento – nella D.D.A. che era stata istituita con D.L. 20 novembre 1991, n. 367, conv. con modificazioni in L. 20 gennaio 1992, n. 8 (“norme di coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata”): essendo le Direzioni Distrettuali Antimafia una sorta di pool di magistrati, previsto dalla legge e istituito presso le Procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto cui veniva attribuita in via esclusiva la competenza per i reati di c.o., dei quali quindi il dott. BORSELLINO non avrebbe più potuto occuparsi restando alla Procura di Marsala.

E sebbene dal Procuratore GIAMMANCO egli avesse ricevuto la delega ad occuparsi solo dei procedimenti per reati di mafia commessi nei territori di Trapani e Marsala,

competenza poi estesa anche al territorio di Agrigento e Sciacca (che meglio conosceva in ragione della sua pregressa attività come Procuratore Capo a Marsala) egli non aveva tardato ad imporsi come punto di riferimento per le indagini nel settore della criminalità organizzata, in ragione del prestigio e della competenza e delle conoscenze acquisite già come componente del pool che aveva istruito il maxi processo, sia all'interno dell'Ufficio - soprattutto per i colleghi più giovani - che all'esterno.

La morte di FALCONE, come già accennato, lo aveva automaticamente caricato, anche nell'immaginario collettivo, del ruolo di suo naturale erede nella lotta alla mafia. E lui stesso non aveva fatto mistero della sua determinazione a proseguirne l'opera, e a venire a capo della causale della sua uccisione, partendo proprio dai filoni d'indagine che avevano maggiormente assorbito l'attenzione e l'impegno di Giovanni FALCONE negli ultimi periodi di servizio alla Procura di Palermo, prima di trasferirsi al Ministero di Grazia e Giustizia a Roma per andare a dirigere l'Ufficio della Direzione Generale Affari Penali.

A questo fattore di sovraesposizione si aggiunse una sorta di investimento istituzionale sulla sua figura.

Il 28 maggio '92, in occasione della presentazione dell'ultimo libro del sociologo Pino ARLACCHI (*La mafia imprenditrice*) in una nota libreria di Roma, l'allora Ministro dell'Interno Vincenzo SCOTTI espresse il convincimento che Paolo BORSELLINO fosse il candidato più idoneo a ricoprire la carica di Procuratore Nazionale Antimafia. E il Ministro della Giustizia MARTELLI fece anche di più, chiedendo al C.S.M. di riaprire i termini per la presentazione delle candidature a quell'incarico, per consentire la partecipazione al concorso di quei magistrati che, essendo ancora in vita FALCONE, avevano ritenuto di non presentare domanda perché convinti che la candidatura di FALCONE fosse la migliore.

BORSELLINO si affrettò a declinare l'incarico, ma lo fece con lettera privata – contro il parere di alcuni colleghi a lui particolarmente vicino che gli avevano segnalato con viva preoccupazione il surplus di pericolo che poteva provenire da quella pubblica

investitura e perciò gli avevano consigliato di rendere pubblico il suo rifiuto<sup>237</sup> - lettera che però venne resa nota dallo stesso SCOTTI solo dopo la morte del magistrato.

2.6.6.2.- Nel frattempo, in un crescendo che non sfuggì all'attenzione dei colleghi che gli erano più vicini, e compatibilmente con i ritmi frenetici di lavoro che si era imposto, il dott. BORSELLINO, nelle settimane successive alla barbara uccisione dell'amico e collega FALCONE, in deroga al rigoroso riserbo cui si era in precedenza attenuto, non aveva lesinato esternazioni in pubblico sui temi della lotta alla mafia, denunciando, a partire dall'isolamento e dagli ostacoli frapposti anche all'interno dell'ambiente giudiziario che avevano amareggiato l'ultimo periodo di servizio di FALCONE quale Procuratore Aggiunto, le vischiosità e le connivenze annidate all'interno delle istituzioni.

Ne fanno fede le dichiarazioni rese nel corso dell'audizione dinanzi il C.S.M. e versate in atti dalla dott.ssa SABBATINO, all'epoca magistrato in servizio alla Procura di Palermo e legata da personale amicizia a Paolo BORSELLINO (*“io su questo vorrei anche dire qualcosa, che probabilmente non si sa, e lo vorrei fare anche nella memoria di Paolo, ...dopo la morte di Giovanni, Paolo era molto legato a lui, era...aveva assunto un atteggiamento strano, lui che non amava assolutamente mettersi in mostra, e in questo caso per lui significava soprattutto una sovrapposizione eccessiva, e lui lo sapeva bene, ha iniziato ad essere presente in qualunque manifestazione, qualunque occasione pubblica era buona per lui per essere presente e per parlare, per parlare di Giovanni e della necessità di ricordarlo, della necessità di continuare a lavorare per farlo rivivere, diceva, e lo ha fatto, io credo, in modo veramente eccessivo, per circa un mese, fino a quando ci fu un incontro organizzato dalla rivista “MicroMega” e si*

---

<sup>237</sup> Cfr. dichiarazioni rese da Antonio INGROIA nella seduta del 31 luglio 1992 dinanzi il Gruppo di lavoro costituito in seno al C.S.M. per gli interventi relativi alle zone più colpite dalla co.: pag. 16 del verbale n. 47, produzione del P.G. depositata il 14.09.2020. In pratica, il dott. BORSELLINO rifiutò di fare una dichiarazione pubblica sul fatto che non intendesse raccogliere la sollecitazione a candidarsi per il posto di Procuratore nazionale, perché temeva che il suo rifiuto potesse essere strumentalizzato nella diatriba che in quei giorni opponeva il Ministro della Giustizia MARTELLI al C.S.M.

*tenne la sera del 25 giugno, perciò dopo la pubblicazione degli stralci del diario, cosiddetto diario, di Giovanni FALCONE sul “Sole 24 ore”, che era avvenuto il 24 giugno; in quell’occasione Paolo BORSELLINO fece un intervento molto duro, fu quell’intervento in cui lui parlò di un Giuda, e di cui si è parlato ampiamente sulla stampa....”<sup>238</sup>).*

La stessa dott.ssa SABBATINO precisava però che Paolo BORSELLINO aveva cambiato bruscamente atteggiamento dopo che, sul giornale di Sicilia del 30 giugno 1992 erano state estrapolate alcune dichiarazioni che aveva reso nella precedente intervista a proposito dei contrasti insorti tra FALCONE e GIAMMANCO: forse proprio perché in quell’articolo, che, a partire dal titolo (“***Non fu per i contrasti con GIAMMANCO che FALCONE andò via dalla Procura***”) dava risalto a quelle dichiarazioni, benché avessero impegnato una parte minima dell’intervista, era stato travisato il suo pensiero al riguardo; o forse perché sempre più assorbito dal lavoro e consapevole di avere i giorni contati, o perché timoroso di partecipare a eventi pubblici, per essere lui stesso una fonte di rischio per chi gli stesse vicino: “*Fatto sta che da allora, Paolo, e dopo questa pubblicazione anche falsata dell’intervista che avviene poi il 30 giugno, non interviene più da nessuna parte, nessun incontro, proprio cambia totalmente atteggiamento, a differenza del primo mese successivo alla strage di Capaci, in cui era presente ovunque, lui approfittava anche di una commemorazione in una chiesa per parlare...ovunque, lui non parla più, in pubblico non dice più nulla (...) e mi disse che quello era un momento particolare e che aveva in corso indagini delicate, quindi io, mi parlò di alcuni pentiti, siamo nei primi giorni di luglio...*”.

Ma quel ritrarsi da esternazioni in pubblico poteva anche spiegarsi con la preoccupazione di non dare la stura a polemiche che avrebbero potuto danneggiare le indagini, che erano la cosa che più gli premeva in quel momento, e che registravano un’eccezionale intensificazione del suo impegno di lavoro: “*E io ho avuto l’impressione che lui avesse voluto smorzare proprio ogni polemica tanto che non ha*

---

<sup>238</sup> Cfr. pagg. 20-21 verbale delle dichiarazioni rese da Vincenza SABBATINO, in verbale n. 47 del 30 luglio 1992.

*più reso nessuna intervista, non ha più parlato da nessuna parte, preoccupandosi per le indagini in corso, proprio ho avuto la sensazione che lui tenesse moltissimo a questo che stava facendo e che potesse comunque danneggiarlo in qualche modo una uscita in pubblico”.*

2.6.6.3.- Ma soprattutto, con interviste rilasciate ai giornali, o la partecipazione a eventi pubblici (almeno fino a quando non si inabissò, secondo il ricordo della dott.ssa SABBATINO nel lavoro di indagine), Paolo BORSELLINO aveva fatto appello alla coscienza dei cittadini, e al comune desiderio di libertà per sensibilizzare le forze sane della società civile a ribellarsi alla prepotenza mafiosa; e questo impegno, intensificatosi proprio nel mese di giugno, di pubblica di sensibilizzazione della collettività siciliana e nazionale sui temi della lotta alla mafia, ne aveva implementato la statura di figura iconica ed erede di FALCONE nell’azione di contrasto alla criminalità mafiosa.

Al contempo, egli aveva ripetutamente e pubblicamente manifestato il proposito di impegnarsi concretamente a fare luce sulle vere ragioni che avevano indotto Cosa Nostra a progettare e attuare l’attentato di Capaci – come ricorda Giovanni BRUSCA, non occorre talpe o fonti confidenziali per venire a conoscenza di tale proposito, perché il dott. BORSELLINO lo *gridava* pubblicamente - dopo che era stato commesso un delitto come l’omicidio LIMA, che, in una valutazione condivisa da BORSELLINO con Giovanni FALCONE, aveva segnato la rottura violenta, e quindi carica di valenze strategiche, di un atavico e scellerato connubio tra l’organizzazione mafiosa e uno dei più potenti ed influenti esponenti politici siciliani, ancora accreditato del ruolo di leader della corrente andreottiana in Sicilia.

E se aveva rinunciato a chiedere di essere applicato alla Procura della Repubblica di Caltanissetta per seguire direttamente le indagini sulla strage, già incardinate presso quell’Ufficio giudiziario, tuttavia, come puntualmente evidenziato dai giudice del “BORSELLINO ter”, <<BORSELLINO aveva manifestato pubblicamente la propria volontà di collaborare a quell’inchiesta, riversando sui magistrati che ne erano titolari il cospicuo patrimonio di

conoscenze che gli derivava sia dalla esperienza professionale che dalle confidenze raccolte da FALCONE in occasione dei frequenti ed anche recenti incontri con lo stesso. Tale intento BORSELLINO aveva, ad esempio, esternato in un'intervista al quotidiano "La Repubblica", comunicando il proprio rammarico per non poter seguire direttamente l'indagine perché in ciò avrebbe *"trovato un lenimento al mio dolore, così com'era successo per l'omicidio del capitano Emanuele BASILE"* ed asserendo che sarebbe comunque andato a Caltanissetta *"come testimone"* per riferire al procuratore *"fatti, episodi, circostanze, gli ultimi colloqui avuti con FALCONE">>>*.

2.6.6.4.- In alcune delle sentenze versate in atti sono riportati ampi stralci del toccante discorso pronunciato dal dott. BORSELLINO la sera del 25 giugno 1992 in occasione della commemorazione della morte di FALCONE tenutasi all'atrio della Biblioteca Comunale (Casa Professa) a Palermo.

In tale occasione, egli tra l'altro ribadì la propria convinzione di essere in possesso di concreti *elementi probatori* che avrebbero potuto contribuire a fare luce sulla strage di Capaci; e di essere pronto a rappresentare, nella veste di testimone, alla competente A.G., non già ciò che *pensava*, ma ciò che *sapeva* sui fatti sottesi al tragico evento sfociato nella morte di Giovanni FALCONE (*"In questo momento inoltre, oltre a magistrato, io sono testimone, sono testimone perché, avendo vissuto a lungo la mia esperienza di lavoro accanto a Giovanni FALCONE, avendo raccolto....degli elementi probatori che porto dentro di me, io debbo per prima cosa rappresentarli all'autorità giudiziaria che è l'unica in grado di valutare quanto queste cose che io so, non che io penso, che io so, possono essere utili alla ricostruzione dell'evento che pose fine alla vita di Giovanni FALCONE...."*).

Non serve spendere parole di commento per significare l'effetto di sovrapposizione prodotti da simili coraggiose esternazioni. BORSELLINO in pratica enunciava di essere a conoscenza di fatti specifici e in possesso quindi di concreti elementi probatori per fare luce sulla strage di Capaci; e che era pronto a metterli a disposizione dell'autorità giudiziaria nissena che stava conducendo l'indagine. Se ne inferiva inoltre che non era stato ancora sentito, a distanza di un mese dai fatti, dagli inquirenti; ma che era pronto e ansioso di farlo.



Era quindi altresì prevedibile, dopo quelle pubbliche esternazioni cui aveva fatto seguito un immediato e notevole risalto mediatico (v. articolo pubblicato su Repubblica del 27 giugno, dal titolo “L’atto di accusa di BORSELLINO”) che quanto prima sarebbe stato finalmente sentito da magistrati nisseni nella veste di persona informata sui fatti (in effetti, secondo quanto ebbe poi a confermare il dott. GIORDANO, pubblico ministero di Caltanissetta, il dott. BORSELLINO doveva essere sentito a inizio della settimana successiva al 19 luglio).

V’è poi traccia in atti di altre interviste ai giornali, non solo locali, (come quella pubblicata sulla Gazzetta per il Mezzogiorno il 3 luglio 1992, sugli scenari mafiosi in atto e l’ipotesi di una crescente anche se ancora latente conflittualità tra i due capi corleonesi, RIINA e PROVENZANO, descritti come due pugili che si fronteggiano su un ring); dell’intervento nell’ambito di “Lezioni di mafia”, registrato presso il Centro RAI di Palermo la mattina del 26 giugno e la contestuale intervista rilasciata al giornalista Antonio PRESTIFILIPPO, pubblicata su Il Mattino di Napoli (v. ancora audizione della dott.ssa SABBATINO dinanzi il C.S.M.); ed ancora di altra intervista al giornalista Attilio BOLZONI pubblicata su il venerdì di Repubblica, del 22 maggio, nella quale il magistrato si sofferma sulle peculiarità, legate al ruolo pervasivo della criminalità organizzata, che contraddistinguono, in Sicilia e nel Meridione in genere, i fenomeni di corruzione e concussione o comunque di uso spregiudicato del denaro pubblico che sono diffusi in tutto il territorio nazionale: peculiarità che ostacolano lo sviluppo delle indagini (“*Ecco perché a Palermo è più difficile scoprire certi affari: perché incontriamo le stesse difficoltà investigative che troviamo quando indaghiamo su fatti di mafia*”).

Nei giorni 18,19 e 21 maggio – e quindi appena due giorni prima della strage di via Capaci - BORSELLINO rilascia una lunga intervista al giornalista francese Fabrizio CALVI (che lo aveva conosciuto tramite il Consigliere Rocco CHINNICI e poi l’aveva incontrato nuovamente nel 1989, ricevendone indicazioni e notizie utili per il suo libro inchiesta “Vita quotidiana della mafia dal 1950 ad oggi, edito da RIZZOLI). L’intervista viene registrata con l’ausilio di una troupe televisiva di cui fa parte anche

il regista produttore Jean Pierre MOSCARDO, (celebre per avere realizzato le ultimi immagini filmate della precipitosa fuga degli americani da Saigon nel 1975, nonché per il film documentario “Charter per l’inferno, sul fenomeno della droga e relativo indotto illecito); e avrebbe dovuto andare in onda sull’emittente televisiva francese Canal plus nell’ambito del docufilm di cui era autore il predetto MOSCARDO sugli affari della mafia.

L’intervista verteva sulla ricostruzione della marcia di avvicinamento di Cosa Nostra ai circuiti dell’alta finanza, cominciata nei primi anni ’70 quando si pose il problema di riciclare e reinvestire l’enorme massa di denaro provento soprattutto del narco traffico gestito da Cosa Nostra. In questa vicenda un ruolo importante sarebbe stato ricoperto da Vittorio MANGANO, che tramite Marcello DELL’UTRI era stato assunto alle dipendenze di Silvio BERLUSCONI, all’epoca imprenditore milanese in ascesa. E BORSELLINO si soffermava sui trascorsi criminale del MANGANO, precisando però che, quanto ai rapporti con BERLUSCONI era una vicenda di cui non si era occupato e quindi non si sentiva autorizzato a dire nulla, essendoci indagini in corso (*“Non sono io il magistrato che se ne occupa, quindi non mi sento autorizzato a dirle nulla....so che c’è un’inchiesta ancora aperta”*).

Pur insistendo nella necessità di astenersi da riferimenti a nominativi specifici, sul fenomeno generale dell’evoluzione di Cosa Nostra nel senso di una progressiva penetrazione nei circuiti dell’economia legale, per l’esigenza di gestire una massa enorme di capitali di provenienza illecita, BORSELLINO dichiara che *“questi capitali in parte venivano esportati o depositati all’estero e allora così si spiega la vicinanza fra elementi di Cosa Nostra e certi finanziari che si occupavano di questi movimenti di capitali, contestualmente Cosa Nostra cominciò a porsi il problema e ad effettuare investimenti. Naturalmente per questa ragione cominciò a seguire una via parallela e talvolta tangenziale all’industria operante anche nel Nord o a inserirsi in modo da poter utilizzare le capacità, quelle capacità imprenditoriali, al fine di far fruttificare questi capitali dei quali si erano trovati in possesso”*. E alla domanda se trovasse normale che Cosa Nostra si interessasse a BERLUSCONI, rispondeva: *“E’ normale*

*che il fatto che chi è titolare di grosse quantità di denaro cerca gli strumenti per potere questo denaro impiegare. Sia dal punto di vista del riciclaggio, sia dal punto di vista di far fruttare questo denaro. Naturalmente, questa esigenza, questa necessità per la quale l'organizzazione criminale ad un certo punto della sua storia si è trovata di fronte, è stata portata ad una naturale ricerca degli strumenti industriali e degli strumenti commerciali per trovare uno sbocco a questi capitali e quindi non meraviglia affatto che, a un certo punto della sua storia, Cosa Nostra si è trovata in contatto con questi ambienti industriali”.*

Quanto a MANGANO, già da due decenni operava a Milano ed aveva attività commerciali, sicché “è chiaro che era una delle persone, vorrei dire anche una delle poche persone di Cosa Nostra, in grado di gestire questi rapporti”.

L'intervista si chiudeva con la consegna di alcuni fogli consultati nel corso della stessa, ricavati dalla stampa del file contenuto nel computer del magistrato e in essi comparivano i nomi dei personaggi citati (MANGANO, DELL'UTRI, BERLUSCONI, RAPISARDA ALAMIA). Alla domanda su quando sarebbe finita l'inchiesta ancora aperta di cui aveva fatto cenno, BORSELLINO rispondeva: “**Entro ottobre di quest'anno**”.

Ebbene, il docufilm di MOSCARDO non sarà mai realizzato per motivi a tutt'oggi non del tutto chiariti. L'intervista invece venne pubblicata in Italia, ma solo due anni dopo, nel marzo del 1994, in un lungo reportage de L'Espresso (“**BORSELLINO, il testo dell'intervista, Un cavallo per Marcello**”: cfr. produzione documentale del P.M.). Né vi sono elementi per ritenere che Cosa Nostra ne fosse venuta a conoscenza in tempo reale, o comunque prima che, a dire di BRUSCA, lui stesso ebbe modo di leggere quel reportage su L'Espresso.

Infine, nel mese di giugno trapela la notizia di due nuovi collaboratori di peso, come Leonardo MESSINA e Gaspare MUTOLO. Entrambi chiederanno – sollevando un vespaio di polemiche e di tensioni all'interno della Procura di Palermo di essere sentiti da Paolo BORSELLINO, che il 28 giugno confiderà alla dott.ssa FERRARO la sua amarezza e preoccupazione per la decisione del Procuratore GIAMMANCO di

assegnare il fascicolo relativo alle indagini legate alle rivelazioni di MUTOLO ad altri magistrati del suo Ufficio: decisione rientrata già alla fine di giugno, forse anche grazie alla mediazione della dott.ssa FERRARO che incontrò personalmente il Procuratore di Palermo per sponsorizzare la designazione di BORSELLINO. E a partire dal 1° luglio, inizieranno gli interrogatori sia di MUTOLO che di MESSINA condotti dal dott. BORSELLINO insieme al collega ALIQUO' e poi ai sostituti LO FORTE e NATOLI. E deve convenirsi (ancora una volta con quanto scrivono i giudici del BORSELLINO ter: v. pag. 591 della sentenza in atti) che l'allarme suscitato in Cosa Nostra dalle esternazioni del dott. BORSELLINO non poteva che lievitare, atteso il più che fondato timore che egli *potesse nuovamente ripetere, dall'alto della sua esperienza e capacità e grazie alle più recenti acquisizioni probatorie che i predetti consentivano, le fruttuose inchieste che avevano portato al primo maxi processo.*

D'altra parte, RIINA e i suoi fedelissimi non potevano essere certi di quale fosse il livello di conoscenza di vicende delittuose e retroscena che i due nuovi pentiti avrebbero potuto riversare sul magistrato più esperto e capace in tema di indagini antimafia; né potevano sapere che le rivelazioni più immediate e scottanti avrebbero riguardato, per ciò che concerneva MUTOLO, personaggi delle istituzioni, accusati di infedeltà, collusioni mafiose o comportamenti inappropriati, e non sodali dell'organizzazione mafiosa e delitti di particolare gravità commessi da Cosa Nostra (sicché non appare conducente l'argomento addotto dal giudice di prime cure per confutare la rilevanza delle notizie filtrate sulle due nuove collaborazioni come fattore che può avere concorso a rompere gli indugi nel dare esecuzione alla strage BORSELLINO).

Ebbene, nessuno degli eventi sopra richiamati appare così decisivo da potere sconvolgere i piani di RIINA o una ipotetica tabella di marcia degli attentati in programma; e tuttavia essi nel loro insieme erano certamente idonei, come detto, a rafforzare il convincimento che si dovesse dare concreta esecuzione alla decisione di uccidere BORSELLINO senza immorare oltre.

### **2.6.7.- La strage di via D'Amelio e la presunta incidenza causale della trattativa CIANCIMINO-R.O.S.: rilievi conclusivi.**

Tirando le fila dell'exkursus che precede, può così concludersi sul punto in esame.

E' possibile, ma non è provato, che RIINA sia stato informato poco prima della strage di via D'Amelio dell'invito proveniente da emissari istituzionali ad allacciare un dialogo per fare l'escalation di violenza mafiosa. Ma anche se così fosse, l'operazione BORSELLINO era già in itinere; ed allora si può concedere che l'essere venuto a conoscenza che uomini dello Stato si erano fatto sotto per negoziare non ebbe l'effetto di dare la precedenza all'attentato a BORSELLINO, sconvolgendo un'ipotetica diversa scaletta del suo programma criminoso: più semplicemente, non fece cambiare di una virgola, a RIINA, i suoi piani. Anzi, egli ne trasse un incoraggiamento ad andare avanti, non perché non fosse interessato alla proposta di avviare un negoziato, ma perché, pur volendo raccogliere tale sollecitazione, ritenne, non del tutto irragionevolmente, che una nuova terrificante dimostrazione di (onni)potenza distruttiva da parte di Cosa Nostra avrebbe giovato alla sua causa, consentendogli di trattare da una posizione di forza e fiaccando ogni residua velleità dello Stato di opporsi alle sue pretese.

E' però possibile, ed anzi assai più probabile, incrociando le varie fonti di datazione degli avvenimenti in oggetto, che RIINA sia stato edotto dell'iniziativa dei carabinieri del R.O.S. e della sollecitazione rivolta attraverso CIANCIMINO soltanto dopo che la strage di via D'Amelio era stata commessa.

Ebbene, anche in tale evenienza, egli ne avrebbe tratto un incoraggiamento a persistere nei suoi piani, perché, se uomini dello Stato si erano fatti avanti per trattare, dopo una seconda terrificante strage, ciò voleva dire che la strategia stragista "pagava", nel senso che era un metodo efficace per ottenere che lo Stato si piegasse alle richieste di Cosa Nostra. E non era impensabile avanzare allora richieste altrimenti irricevibili, essendo tali richieste presidiate da una minaccia terribile e divenuta ancora più credibile di quanto non fosse già in precedenza.

Sotto questo profilo il nucleo essenziale del costrutto accusatorio esce validato dalla verifica probatoria: ma senza bisogno di evocare l'incidenza della sollecitazione al dialogo su una presunta accelerazione dell'iter esecutivo, accelerazione che non vi fu, o almeno non vi fu nell'accezione in cui la intende anche la sentenza qui appellata, nel solco di un refrain comune alle sentenze che hanno definito quasi tutti i processi celebrati sulle due stragi siciliane.

Se accelerazione vi fu, essa si verificò soltanto sul piano strettamente operativo e con riferimento alla sequenza finale della fase esecutiva, non appena si ebbe conferma che il dott. BORSELLINO quella domenica si sarebbe recato in via D'Amelio per fare visita alla madre, come in effetti soleva fare nei fine settimana (e come gli uomini di Cosa Nostra cui era stato affidato il compito di organizzare e realizzare l'attentato sapevano, grazie alle attività di pedinamento e appostamento dispiegate nelle settimane precedenti), essendosi profilata, giusta quella conferma, l'opportunità di colpire nel luogo più idoneo tra quelli che erano stati studiati.

### CAPITOLO 3

## LA PRIMA FASE DELLA TRATTATIVA CIANCIMINO-R.O.S.: I TEMPI DI SVOLGIMENTO E LA FORMULAZIONE DEL “RICATTO ALLO STATO”.

Agli ex ufficiali del R.O.S. odierni imputati si contestavano – almeno nella lettura sintetica che ne ha offerto il giudice di prime cure, non del tutto aderente per la verità alla formulazione letterale dell'imputazione – una serie di condotte consistite *nell'aver sollecitato, agevolato sotto diversi profili e rafforzato il proposito criminoso della minaccia al Governo della Repubblica, attribuito, invece, ovviamente ai vertici di Cosa Nostra*: condotte che il primo giudice ha ritenuto provate con esclusione dei fatti commessi successivamente al 1993, facendone discendere l'affermazione della penale responsabilità dei tre imputati predetti a titolo di concorso in minaccia a corpo politico dello Stato, limitatamente al reato commesso dai mafiosi in pregiudizio dei Governi AMATO e CIAMPI.

In altri termini, SUBRANNI, MORI e DE DONNO sarebbero corresponsabili del reato commesso ai mafiosi, per avere concorso, nel ruolo di istigatori o determinatori o facilitatori al ricatto allo Stato in cui s'è sostanziato il reato per cui si procede.

Ma, al di là dei profili di agevolazione (e quindi del ruolo di “facilitatori”), su cui pure si tornerà, il tratto che sotto l'aspetto oggettivo per un verso risulta più qualificante della condotta concorsuale ascritta ai tre ex ufficiali e per altro verso si salda inscindibilmente, sempre sotto l'aspetto oggettivo, alla condotta costitutiva del reato attribuito (come autori) ai vertici mafiosi sta nell'aver suscitato o rafforzato, come effetto dell'improvvida iniziativa intrapresa attraverso i contatti con CIANCIMINO, il proposito dei vertici mafiosi di formulare e poi rinnovare la minaccia allo Stato, e al Governo in particolare, di compiere nuove stragi, per costringerlo a venire a patti ed a

concedere specifici benefici nell'interesse degli affiliati alle organizzazioni mafiosi (e in primo luogo sul versante del trattamento carcerario).

Nella prospettazione accusatoria fatta propria dal primo giudice, tale proposito prese corpo nel momento in cui RIINA rispose alla sollecitazione al dialogo che gli era pervenuta attraverso il canale CIANCIMINO-CINA', trasmettendo, attraverso lo stesso canale, il messaggio che era interessato e disponibile a trattare, ma non solo questo.

Alla manifestazione di disponibilità si sarebbe infatti accompagnata la formulazione di specifiche richieste. Del resto, era proprio questo il senso di quella sollecitazione al dialogo: far sapere quali fossero le richieste di Cosa Nostra per fare cessare le stragi (ovvero, con le parole di BRUSCA: "*cosa vuoi per finire queste cose?*"; frase che figura nelle prime dichiarazioni rese già nell'agosto del 1996, e ribadite da ultimo al dibattimento di primo grado del presente processo: "*...Per finirla cosa volete in cambio?*"); ma con l'implicito avvertimento, e proprio in ciò risiederebbe la minaccia costitutiva del reato ex art. 338 c.p., che le stragi sarebbero proseguite se le richieste di Cosa Nostra non fossero state accolte.

In altri termini, la risposta di RIINA, secondo la ricostruzione fattuale che la Corte d'Assise di primo grado ha ritenuto provata non si limitò ad una generica disponibilità ad aprire un negoziato. E questo è un punto fondamentale del percorso che ha condotto il primo giudice ad affermare la responsabilità penale di autori e concorrenti per il reato di cui all'art. 338 poiché fuga il dubbio che non vi sia neppure materia per alimentare o enucleare una condotta penalmente rilevante di minaccia (comunque qualificata), ma solo l'apertura di un negoziato finalizzato ad uno scambio tra contraenti in posizione di sostanziale parità, e da attuarsi attraverso reciproche rinunce ad esercitare i rispettivi poteri: quello di Cosa Nostra di continuare a seminare morte e distruzione e di annientare chiunque si opponesse all'attuazione dei propri disegni; e il potere dello Stato di mantenere o aggravare le misure repressive e di contrasto alla criminalità organizzata, a cominciare dalla stretta carceraria.



### **3.1.- Le prove dell'accettazione da parte di RIINA della proposta di negoziare la cessazione delle stragi e della formulazione della minaccia.**

Sempre nella prospettazione accusatoria fatta propria dal primo giudice, dunque, si profilerebbe un link tra la formulazione (implicita) della minaccia e la formulazione (esplicita) di specifiche richieste. E la sentenza impugnata desume un primo riscontro, sia pure indiretto, della validità di questa ipotesi ricostruttiva dalla decisione di accelerare il progetto di uccidere BORSELLINO.

Infatti, nella ricostruzione sposata in sentenza, l'aver avuto sentore che uomini delle istituzioni si erano fatti sotto per chiedere cosa l'organizzazione mafiosa volesse per fare cessare le stragi avrebbe indotto RIINA a modificare la scaletta del suo programma criminoso imprimendo una brusca e repentina accelerazione all'iter esecutivo della decisione già adottata di uccidere il dott. BORSELLINO. E il capo di Cosa Nostra a tanto si sarebbe determinato non solo per potere trattare con lo Stato da una posizione di forza, ma affinché fosse chiaro fin dall'inizio che non c'era margine per alcun vero negoziato, giacché l'unica "trattativa" concepibile per lo stesso RIINA consisteva nel dettare le proprie condizioni, tassative e non negoziabili.

Da qui la decisione di far precedere la formulazione delle proprie richieste da un terrificante atto di intimidazione.

Insomma, esecuzione della strage di via D'Amelio e formulazione di specifiche richieste, il cui accoglimento doveva intendersi come condizione indefettibile per far cessare le stragi, si configurerebbero come segmenti attuativi del medesimo disegno, che, in questa ricostruzione, si tengono l'uno con l'altro e, nel loro reciproco implicarsi, si riscontrano a vicenda.

In sostanza, affinché il messaggio giungesse forte e chiaro, occorreva che la formulazione delle richieste di benefici e concessione in favore dei mafiosi fosse preceduta da una nuova strage. Ma poi occorreva che all'esecuzione della strage facesse seguito la formulazione di specifiche richieste.

E' chiaro infatti che se, a fronte della sollecitazione a far conoscere quali fossero le sue richieste per fare cessare le stragi, Cosa Nostra si fosse limitata a rispondere con una nuova ecatombe, senza dare corso alla formulazione di specifiche richieste, quella cruenta risposta non avrebbe potuto interpretarsi altrimenti che come netto rifiuto di apertura a qualsiasi negoziato.

Ebbene, s'è visto come tale ricostruzione, che presuppone la prova certa che RIINA fosse stato informato della proposta di dialogo (proveniente da rappresentanti delle Istituzioni) già prima di avere deciso di porre mano all'esecuzione dell'attentato a BORSELLINO, non regge – non del tutto, almeno - ad un più rigoroso vaglio delle risultanze processuali.

In realtà, non vi fu alcuna accelerazione della strage di via D'Amelio, o, almeno, non nel senso in cui l'ha intesa il giudice di prime cure: e cioè come se uno specifico evento, che la sentenza individua appunto nella sollecitazione ad avviare un eventuale negoziato, fosse sopravvenuto medio tempore tra le due stragi a sconvolgere la scaletta del programma criminoso di RIINA.

Come s'è visto, è possibile, ma tutt'altro che provato con certezza, che il capo di Cosa Nostra abbia avuto sentore dell'iniziativa dei carabinieri de R.O.S. e ne abbia subito compreso le finalità (quelle, s'intende, fatte credere anche a Vito CIANCIMINO nella prima fase della "collaborazione" intrapresa con gli stessi Carabinieri) o ne sia stato compiutamente edotto già prima della strage di via D'Amelio, ma comunque quando quest'ultima era già in itinere anche nella sua concreta esecuzione.

Quand'anche così fosse, egli avrebbe persistito nei suoi piani, traendone anzi incoraggiamento e predisponendosi alla formulazione di specifiche richieste, che, proprio in quanto avanzate dopo che Cosa Nostra aveva dato l'ennesima prova della sua terrificante potenza, dovevano intendersi come condizione non negoziabile della cessazione della violenza mafiosa.

Da qui la minaccia implicita nella formulazione stessa di quelle richieste.

La sconfessione della tesi dell'accelerazione della strage BORSELLINO non fa dunque venir meno la prova che RIINA non soltanto accolse la "sollecitazione al dialogo", ma concretizzò la sua risposta con la formulazione di specifiche richieste.

Tale prova si raggiunge infatti *aliunde*, e cioè sulla base di ben altre fonti che non l'illusorio riscontro logico che si vorrebbe desumere dalla presunta accelerazione della strage di via D'Amelio.

Insuperate restano al riguardo le (altre) argomentazioni esposte nella sentenza impugnata (v. in particolare Parte III, Capitolo 7, 9 e 12) fatte salve le precisazioni che seguono.

3.1.1.- Il nucleo portante della prova anzidetta è costituito dal riscontro incrociato delle propalazioni di BRUSCA con la "narrazione" della trattativa CIANCIMINO-ROS, avuto riguardo ai contenuti e ai tempi di svolgimento che essa avrebbe avuto nella prima fase della collaborazione che l'ex sindaco di Palermo intraprese con i carabinieri nell'estate del '92, fino alla sua brusca interruzione, cui sarebbe poi seguita una seconda fase contrassegnata da un drastico mutamento di spartito (nei termini e nelle finalità della collaborazione predetta).

Ed invero, questa Corte ritiene di dover condividere la valutazione del giudice di prime cure secondo cui le propalazioni di Giovanni BRUSCA sulla vicenda del "papello", al netto delle ondivaghe dichiarazioni sulla datazione dei colloqui con RIINA vertenti su tale tema, sono pienamente credibili.

In più d'uno dei passaggi motivazionali, la sentenza mette in guardia sulla necessità di vagliare con estrema cautela le dichiarazioni di BRUSCA. E non solo per il pregiudizio normativo legato allo status del dichiarante, che era imputato per gli stessi fatti su cui vertevano le sue dichiarazioni. Ma anche perché alle ombre residue dal faticoso percorso collaborativo segnato da dichiarati tentativi iniziali di depistaggio (sia pure in relazione a specifiche vicende del tutto estranee ai fatti per cui qui si procede) si aggiungono, e questa volta in relazione alla materia di questo processo, talune incongruenze e soprattutto mutamenti di versione: nel quadro, aggiungiamo, di una

generale propensione a rimodulare le proprie propalazioni a seconda delle emergenze processuali – e dei contesti processuali in cui è stato esaminato – e della difficoltà di secernere ciò che è frutto di sue originarie conoscenze, acquisite nel corso della sua militanza criminale, da notizie, informazioni e acquisizioni sedimentate nei tanti processi in cui è stato chiamato a riferire. Per non parlare dell'inevitabile contaminazione dovuta sia al risalto mediatico di alcune delle vicende oggetto delle sue propalazioni, sia agli inevitabili e talora inconsapevoli “aggiustamenti” operati a seguito delle tante contestazioni che gli sono state mosse nei vari processi, incluso il presente giudizio.

E un'ulteriore insidia che ricorre nelle sue propalazioni sta nel fatto che BRUSCA non resiste alla tentazione di arricchire la narrazione di ciò che sa con deduzioni e collegamenti più o meno plausibili tra gli avvenimenti di cui è a conoscenza: come quando presume che vi possa essere stata un'accelerazione della strage BORSELLINO deducendolo dall'ordine di sospendere l'attentato a MNNINO o dall'essere lo stesso BORSELLINO come del resto anche FALCONE un ostacolo da eliminare se si voleva sperare di raggiungere l'obiettivo cui stragi e delitti eclatanti erano finalizzati. O come quando, venuto a sapere della trattativa di CIANCIMINO con i carabinieri del ROS, la ricollega non solo alle rivelazioni di RINA sul papello, ma anche a quanto riferitogli anni dopo da SPATUZZA Gaspare a proposito del fatto che a dire di Matteo MESSINA DENARO obiettivo del progettato attentato allo stadio Olimpico di Roma erano proprio i carabinieri, protagonisti di quella trattativa non andata a buon fine, ed anzi valutata quasi alla stregua di una presa in giro. E via discorrendo.

La Corte d'Assise di primo grado non manca del resto di annotare scrupolosamente, punto per punto (v. pagg. 1617-1626) le difformità e le discrasie tra le dichiarazioni rese nel tempo – e nei vari processi – da BRUSCA emerse attraverso il fuoco di fila di contestazioni che ne hanno contrappuntato il contro-esame cui è stato sottoposto all'udienza del 12.12.2013.

E tuttavia deve darsi atto, come puntualmente rammentano i giudici di primo grado, che «in molti altri processi già conclusi con sentenze irrevocabili è stata riconosciuta

l'importanza e la rilevanza del contributo fornito dal Brusca per la ricostruzione di vicende delittuose e per l'individuazione dei relativi responsabili (tanto che al detto odierno imputato è stata in molte occasione formalmente riconosciuta la circostanza attenuante speciale della collaborazione)»; e che proprio nel presente processo sono stati acquisiti i due *straordinari e imprevedibili* riscontri alle dichiarazioni di BRUSCA, che la sentenza richiama (alle pagg. 1629-1632) con riferimento alle intercettazioni ambientali delle conversazioni di RIINA con il co-detenuto LO RUSSO.

Anche se, giusta le diverse conclusioni cui questa Corte è pervenuta sul tema della presunta accelerazione della strage di via D'Amelio, il primo dei due "riscontri" degrada al più a indiretta conferma della decisione di RIINA di dare precedenza assoluta, sul piano operativo, all'esecuzione della strage predetta rispetto a qualsiasi altro progetto di attentato, ancorché in itinere.

Ma per ciò che concerne la vicenda del papello, deve convenirsi che il nucleo sostanziale del racconto che BRUSCA ne ha fatto, al netto come già rammentato delle oscillazioni sulle date, non è mai mutato, nel corso degli anni e nelle varie sedi processuali in cui è ritornato su tale tema, ricalcando sempre lo stesso canovaccio, fin dalle dichiarazioni rese nella fase iniziale della sua collaborazione, ossia negli interrogatori resi nell'agosto e nel settembre del '96.

Egli ha sempre parlato di due distinti approcci al tema della "trattativa", intendendo per tale quella che i vertici di Cosa Nostra intesero avviare ed effettivamente avviarono nell'estate del '92, attraverso la mediazione di Vito CIANCIMINO (e di Antonino CINA') con coloro che ritenevano essere emissari dello Stato. Due approcci che si rispecchiano in un unico colloquio o in due distinti colloqui che BRUSCA (nell'interrogatorio del 14 agosto '96 aveva parlato di un unico colloquio, mentre nelle dichiarazioni successive riferirà di due distinti colloqui) avrebbe avuto a quattr'occhi con RIINA, nel contesto di altrettante riunioni di capi mandamento. E in entrambe le occasioni sarebbe stato BRUSCA a prendere l'iniziativa, sollecitando RIINA ad aggiornarlo sugli sviluppi della situazione, in quanto desideroso di sapere se la strategia che avevano varato e cominciato a mettere in atto di attacco frontale allo Stato stesse

dando i frutti sperati. E non è un dettaglio secondario che BRUSCA abbia sempre detto di essere stato lui ad affrontare il discorso con il capo di Cosa Nostra, poiché ciò vale a neutralizzare un'ovvia obiezione che le più avvedute tra le argomentazioni difensive non hanno mancato di sollevare: come mai di una questione di tal rilievo strategico e che sicuramente doveva stare a cuore di tutti i capi mandamento, non si discusse apertamente nel corso delle riunioni a margine delle quali BRUCA colloca i colloqui che dice di avere avuto personalmente con RIINA?

A tale obiezione in effetti BRUSCA ha replicato che non può né affermare né escludere che anche gli altri capimandamento fossero stati a loro volta informati sull'andamento della situazione per ciò che concerneva i contatti riservati con i presunti o sedicenti emissari dello Stato, giacché era lo stesso RIINA a decidere se e cosa comunicare agli altri capi mafia. Al dibattito ha aggiunto che RIINA gli disse, *quando già lui sentiva l'odore che poteva essere tratto in arresto*, che della questione del papello, così come dei piani o delle attività che lo stesso RIINA aveva in quel frangente temporale, erano al corrente Salvatore BIONDINO e Matteo MESSINA DENARO.

Ma proprio il carattere estremamente riservato di quei contatti e la delicatezza della questione, unitamente all'incertezza sull'esito della trattativa, rende più che plausibile che RIINA ne avesse messo a parte solo i capi a lui più vicini e fedeli, evitando di discuterne apertamente, sia pure nell'ambito di riunioni ristrette, come tutte quelle susseguitesesi dopo l'ultima riunione "plenaria" della Commissione provinciale, che, come BRUSCA ha ribadito al dibattito, fu, per quanto a sua conoscenza, quella tenutasi alla fine del '91.

Venendo al merito della vicenda, tre sono i momenti che scandiscono il contenuto del report complessivo che BRUSCA avrebbe ricevuto da RIINA sulla vicenda del papello: 1) c'erano stati dei contatti con soggetti presentatisi come emissari delle Istituzioni, anche se RIINA non gli precisò di chi si trattasse ("*Si sono fatti sotto...*"), i quali avevano chiesto cosa volesse Cosa Nostra per finirla, con tutta quella violenza ("*cosa vuoi per finire queste cose?*"); 2) RIINA aveva risposto presentando un pacchetto cospicuo di richieste, confidando nel loro accoglimento; 3) le richieste non

erano state accolte perché ritenute eccessive (“..*RIINA mi disse di avere fatto un papello di richieste, ma che la risposta era stata negativa, erano troppe...*”).

E questa è sostanzialmente la versione che ritorna nelle dichiarazioni rese anche nel presente processo. Ed è di tutta evidenza come la scansione predetta combacia perfettamente con i contenuti e l’andamento dei contatti instaurati dai carabinieri del R.O.S. nell’estate del ’92 con Vito CIANCIMINO, fino alla brusca rottura che sarebbe intervenuta quando MORI e DE DONNO alla richiesta di CIANCIMINO di scoprire le carte e dire cosa offrirono (in cambio della cessazione delle stragi), risposero con una proposta “irricevibile” (qual era la consegna dei capi di Cosa Nostra e dei latitanti più pericolosi). Sicché tra le due vicende non c’è soltanto una corrispondenza cronologica e una generica similarità ma una totale sovrapposizione, avuto riguardo soprattutto al senso della proposta che era stata fatta inizialmente a CIANCIMINO e al successivo svolgimento della vicenda.

Infatti, furono i carabinieri ad assumere l’iniziativa, presentandosi a CIANCIMINO come emissari di un’autorità istituzionale loro sovraordinata: o almeno questo è ciò che gli lasciarono intendere. E si presentarono come latori di una proposta il cui senso, come declinato nelle parole di MORI (“*Ma signor Ciancimino, ma cos’è questa storia qua? Ormai c’è muro contro muro. Da una parte c’è Cosa Nostra, dall’altra parte c’è lo Stato? Ma non si può parlare con questa gente?*”) e nelle ulteriori esplicitazioni di DE DONNO (al processo di Firenze, udienza 24.01.1998, ma anche MORI/OBINU, udienza 8.03.2011, pag. 93-94: “*Gli proponemmo a CIANCIMINO di farsi tramite, per nostro conto, di una presa di contatto con gli esponenti dell’organizzazione mafiosa Cosa Nostra al fine di trovare un punto di incontro, un punto di dialogo finalizzato alla immediata cessazione di questa attività di contrasto netto, stragista nei confronti dello Stato. E CIANCIMINO accettò*”) corrispondeva esattamente al tenore della richiesta che, a dire di BRUSCA, era pervenuta a RIINA da parte di non meglio precisati emissari istituzionali (“...«cosa vuoi per finire queste cose?»....; frase confermata anche in sede dibattimentale: “...«Per finirla cosa volete in cambio?»....”). E la proposta, recepita in quegli stessi termini dai vertici mafiosi, fu

accettata, secondo quanto BRUSCA dice di avere appreso da RIINA: esattamente come Vito CIANCIMINO riferì ai carabinieri dicendo loro che i suoi interlocutori avevano accettato la “trattativa” (“*Guardi, quelli accettano la trattativa*”).

BRUSCA non ha mai detto di sapere che i misteriosi emissari di cui gli aveva parlato RIINA fossero dei Carabinieri; anzi ha detto l’esatto contrario. Fino al (primo)processo di Firenze, sulle stragi in continente ha sempre dichiarato che RIINA non gli svelò l’identità dei misteriosi emissari; ed anche successivamente ha dichiarato di avere appreso solo dalla lettura di un articolo di cronaca pubblicato su La Repubblica che si trattava dei carabinieri: o meglio, in quell’articolo (che per inciso è stato acquisito) si parlava dei contatti dei carabinieri del R.O.S. con CIANCIMINO e si facevano anche i nomi di CINA’, MORI e DE DONNO<sup>239</sup>. E lui ricollegò quelle notizie alla vicenda del papello di cui gli aveva parlato RIINA. Ed ha aggiunto che mai avrebbe immaginato che gli emissari istituzionali con i quali in sostanza RIINA aveva trattato per conto di Cosa Nostra fossero dei carabinieri; aveva sempre ritenuto che potesse trattarsi di esponenti politici, magari proprio quelli che in precedenza avevano contattato lo stesso RIINA, proponendosi come referenti al posto di LIMA.

---

<sup>239</sup> Cfr. articolo a firma di Francesco VIVIANO, pubblicato su La Repubblica del 13 novembre 1997, con il titolo: “Dai giudici il capo dei ROS”. L’articolo è incentrato su altro tema, nel dare notizia dell’atto istruttorio assunto dai magistrati di Caltanissetta in località segreta per sentire il Comandante del R.O.S., Generale MORI, a proposito dei “veleni di Palermo” in cui risultava coinvolto il reparto investigativo dell’Arma dopo che il Capitano DE DONNO aveva reso clamorose dichiarazioni sulla presunta fuga di notizie sull’indagine mafia e appalti, rivelando di avere appreso due anni prima da Angelo SIINO, quando ancora non aveva iniziato a collaborare con la giustizia, che lo stesso SIINO aveva ricevuto una copia del rapporto “mafia e appalti” addirittura da alcuni magistrati; e ne era scaturito un “nuovo caso Palermo. Tuttavia nel corpo dell’articolo si faceva riferimento al tema della presunta trattativa CIANCIMINO-ROS: <<L’incontro di MORI con il sostituto procuratore TESCAROLI, non è il primo: nelle settimane scorse era stato sentito nell’ambito di altre vicende dove il ROS avrebbe avuto un ruolo. Tra queste quella relativa al “Papello”, quella sorta di “patti e condizioni” che Totò RIINA, tra il ’92 e il ’93, prima del suo arresto, fece arrivare ad un ufficiale dell’Arma, nel tentativo di ottenere dei vantaggi. E l’intermediario del “Papello” sarebbe stato l’intramontabile ex sindaco di Palermo, Vito CIANCIMINO, che avrebbe fatto avere all’ufficiale dei carabinieri le richieste del capo di Cosa Nostra. Quell’ufficiale era DE DONNO. Ma non ci fu nessuna trattativa. Le richieste di RIINA, che pretendeva un carcere meno duro, l’abolizione della legge sui pentiti e altri “favori” per interrompere la strategia del terrore, non furono neanche prese in considerazione>>. E’ evidente che l’autore dell’articolo mette insieme le notizie trapelate dall’interrogatorio di MORI con quelle frutto di indiscrezioni sulle rivelazioni di BRUSCA, che per primo aveva usato il termine “papello”.



Lo stupore di BRUSCA è un elemento che denota la sincerità anche delle pregresse dichiarazioni, che, come puntualmente annota la sentenza appellata, furono rese quando effettivamente BRUSCA ignorava che tra coloro che si erano fatti sotto v'erano i Carabinieri.

Il racconto primigenio del papello non è quindi ritagliato sulla conoscenza che solo in seguito si ebbe della interlocuzione avviata con CIANCIMINO da MORI e DE DONNO, che ne parlarono per la prima volta in pubblico dibattito alla fine di gennaio del 1998, e MORI, prima ancora, nelle dichiarazioni rese alla Procura di Firenze (1° agosto 1997) e alla Procura di Caltanissetta (23 settembre 1997): dichiarazioni, queste ultime, consacrate in verbali ai quali vennero allegate altrettante copie del memoriale in cui lo stesso MORI ha fornito la sua versione dei fatti, quanto ai contatti intrapresi con CIANCIMINO e alla loro evoluzione fino all'arresto intervenuto il 19 dicembre. Quei verbali avrebbero dovuto restare riservati, ma qualcosa era trapelato, a giudicare dall'articolo di Francesco VIVIANO citato da BRUSCA. Ma è innegabile che le prime dichiarazioni di BRUSCA precedono il memoriale MORI e ogni possibile indiscrezione sulle dichiarazioni di quest'ultimo alla Procura di Firenze e alla Procura di Caltanissetta.

E la corrispondenza tra la vicenda evocata da BRUSCA e la narrazione della "trattativa" CIANCIMINO-ROS non si ferma qui. Essa riguarda anche l'interruzione della presunta trattativa. Secondo quanto BRUSCA dice di avere appreso dalla viva voce di RIINA, la risposta alle sue richieste non era stata quella sperata: le richieste erano state respinte perché ritenute eccessive. E tuttavia la partita non era definitivamente chiusa, perché quella risposta non escludeva la possibilità di proseguire il dialogo su basi negoziali diverse (ovvero, ridimensionando le pretese di Cosa Nostra). Tant'è che, sempre secondo il racconto di BRUSCA, lo stesso RIINA ritenne utile, per sbloccare la situazione di stallo in cui versava, dare un altro "colpetto" per indurre i riluttanti emissari delle Istituzioni a tornare al "tavolo dei negoziati".

Ebbene, è proprio questo lo scenario che sembra intravedersi in controtela alla narrazione da parte di MORI e DE DONNO e dello stesso CIANCIMINO circa l'interruzione della trattativa seguita all'irricevibile proposta avanzata dai carabinieri. Tutti e tre convennero che CIANCIMINO non poteva trasmettere quel tipo di proposta ai suoi referenti mafiosi; e quindi concordarono di far sapere che la trattativa doveva intendersi congelata, ma in modo da lasciare aperto uno spiraglio alla possibilità di riprendere il dialogo<sup>240</sup>. E' quindi del tutto plausibile che la risposta pervenuta a RIINA, opportunamente "filtrata" da Vito CIANCIMINO, fosse stata nel senso che le sue richieste erano state ritenute eccessive; e che, conseguentemente, la trattativa non era definitivamente chiusa, ma solo sospesa, in attesa di rinegoziare i termini di un possibile accordo (cfr. DE DONNO: "*Quindi lasciammo cadere la cosa, però lasciammo aperta la porta a questo dialogo*").

Deve quindi convenirsi con l'apprezzamento espresso dal giudice di prime cure, secondo cui l'antiorità delle rivelazioni di BRUSCA sul "papello" rispetto alla divulgazione delle notizie sulla trattativa CIANCIMINO-ROS e l'originalità del loro contenuto in un momento in cui la vicenda non aveva assunto il risalto anche mediatico che solo diversi anni dopo avrebbe avuto non può che avvalorarne l'attendibilità.

E deve aggiungersi che le due narrazioni, dunque, combaciando nei loro contenuti salienti, e non soltanto nella corrispondenza cronologica, si riscontrano vicendevolmente, posto che esse traggono origine da fonti di conoscenza del tutto autonome e non sospettabili di reciproca contaminazione.

---

<sup>240</sup> Cfr. DE DONNO, pag. 99 del verbale di trascrizione udienza del 24.01.1998, Corte d'Assise di Firenze, proc. nr. 12/96 R.G.C.Ass. a carico di BAGARELLA Leoluca+25 : <<*Convenimmo col CIANCIMINO, anzi, il CIANCIMINO decise autonomamente che di questa nostra richiesta non avrebbe assolutamente fatto cenno al suo interlocutore. Ma per prendere tempo e non vanificare questo rapporto e questo spiraglio che si era aperto con Cosa Nostra, avrebbe soltanto riferito, per il momento, per esigenze, per problemi, diciamo nostri, il tutto veniva un attimo congelato, sospeso e che quindi non se ne faceva niente. Quindi avrebbe dato un messaggio negativo, ma non un messaggio ultimativo. Cioè comunque restava aperta la porta a un'eventuale ripresa di dialogo*>>. Parole che riecheggiano l'analoga dichiarazione resa da Vito CIANCIMINO nell'interrogatorio del 17.03.1993 (ore 09:30): <<*In realtà avevo convenuto con i Carabinieri che era meglio non far conoscere la loro proposta troppo ultimativa, perché essa avrebbe definitivamente chiuso qualunque spiraglio*>>.

BRUSCA racconta che RIINA fu raggiunto da una sollecitazione ad avviare un dialogo finalizzato alla cessazione delle stragi emissari dello Stato e decise di raccogliere tale sollecitazione che del resto realizzava uno degli obiettivi della guerra che aveva scatenato contro le Istituzioni. E lo dichiara, ignorando che in quell'interlocuzione erano coinvolti i carabinieri, con largo anticipo rispetto a quando filtrano le prime indiscrezioni sui contatti che gli ufficiali del R.O.S. avevano instaurato con Vito CIANCIMINO.

E come puntualmente rilevato dal primo giudice, dalla Nota a firma del Generale MORI, datata 25 gennaio 1998, indirizzata ai Comandi Provinciali dei Carabinieri di Roma e Palermo per sollecitare gli opportuni adempimenti a tutela dell'incolumità di Vito CIANCIMINO e dei suoi familiari prova inequivocabilmente che, fino a quando MORI e DE DONNO non ne parlarono espressamente e in pubblico dibattimento all'udienza del 24 gennaio 1998 del processo di Firenze sulle stragi in continente, la notizia della "trattativa" tra CIANCIMINO e il ROS non era affatto di dominio pubblico.

D'altra parte, l'ex sindaco di Palermo, già nell'interrogatorio reso il 17 marzo 1993, aveva dichiarato - non potendo certo immaginare che tre anni dopo Giovanni BRUSCA avrebbe parlato in termini analoghi di un'interlocuzione avviata tra RIINA e non meglio precisati emissari delle Istituzioni - che "l'altra sponda", cioè i vertici mafiosi, contattati attraverso il dottore Antonino CINA', avevano accettato la proposta di avviare un dialogo che, nelle parole di DE DONNO, era finalizzato proprio a trovare un punto d'intesa per far cessare la violenza stragista. E MORI e DE DONNO a loro volta si sono detti certi che CIANCIMINO non avesse mentito, nel senso che era effettivamente riuscito a contattare i vertici mafiosi come gli era stato chiesto, anche se loro stessi non lo avevano creduto capace di tanto, ancorando tale certezza non già ad una mera deduzione (come vorrebbe la difesa dell'imputato CINA'), ma ad un dato estremamente tangibile e da loro percepito con assoluta immediatezza: la reazione violenta, in un mix di ira e di paura, opposta dal CIANCIMINO nel sentire la proposta irricevibile che, gettando la maschera, si era determinati a fargli.

Ma su un punto le due “narrazioni” sembrano divergere. Un punto che riveste particolare importanza per l’accertamento dei fatti, perché attiene alla prova che RIINA non soltanto fu raggiunto dalla sollecitazione al dialogo, ma accettò la proposta di “trattativa” - in tali termini quella sollecitazione gli fu trasmessa da CIANCIMINO per il tramite di CINA’ – avanzando una serie di specifiche richieste (il “papello” di cui parla Brusca).

Infatti, CIANCIMINO sul punto si è limitato a dichiarare – e a scrivere – che la trattativa si interruppe bruscamente non appena MORI alla sua richiesta di scoprire le carte e dire cosa avessero da offrire in cambio della cessazione delle stragi, rispose con un’intimazione, e cioè la consegna dei latitanti, accompagnata dall’offerta di trattare bene le famiglie dei latitanti mafiosi che si fossero consegnati alla giustizia (si tornerà in proseguo su alcune discrasie tra le versioni rese al riguardo dai tre protagonisti di quella surreale interlocuzione).

CIANCIMINO non ha mai parlato – o scritto – di avere ricevuto da RIINA particolari istruzioni o richieste da rappresentare alla controparte, ma solo di avere ricevuto una *piena delega a trattare*. E comunque sul punto gli si è usata, da parte di chi lo interrogava (rectius, da parte di chi si limitò a raccogliergli le dichiarazioni) la cortesia di non insistere più di tanto per averne i dovuti chiarimenti.

MORI e DE DONNO invece in più sedi hanno escluso di avere mai ricevuto da CIANCIMINO un documento contenente richieste provenienti dai vertici di Cosa Nostra; così come hanno escluso che lo stesso CIANCIMINO gliene avesse mai fatto il minimo cenno. Il loro assunto è che non si arrivò neppure a discutere di possibili condizioni “negoziali”, anche perché essi non avevano avuto alcuna autorizzazione a negoziare e mai era stata loro intenzione negoziare alcunché.

Naturalmente ogni dubbio sarebbe fugato se potesse credersi all’autenticità del documento che fu consegnato da Massimo CIANCIMINO, a margine di uno dei tanti interrogatori, contenente un’elencazione di richieste (in effetti omogenee, almeno alcune, a quelle di cui è traccia nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che hanno riferito delle principali questioni che all’epoca stavano a cuore di RIINA e dei

vertici mafiosi e che, secondo alcuni, sarebbero state messe “nero su bianco”: BRUSCA, CANCEMI, GIUFFRÈ, NAIMO, LIPARI<sup>241</sup>)

Ma se non vi sono elementi che ne provino la falsità, neppure ve ne sono che comprovino la sua autenticità. Anzi, il fatto stesso che a “garantirla” sia una fonte inaffidabile come Massimo CIANCIMINO è un elemento che impone ex se di elevare a sospetto l’autenticità di quel documento. E Massimo CIANCIMINO ci ha aggiunto del suo per avvalorare il sospetto che si tratti di un artefatto, tanto contorte, involute e contraddittorie sono le dichiarazioni che ha reso su modalità e circostanze in cui sarebbe venuto in possesso del documento in questione.

In realtà, come giustamente chiosa la sentenza appellata, poco importa che RIINA avesse recapitato a CIANCIMINO un documento del tipo di quello prodotto dal figlio Massimo; o che si fosse limitato a fargli avere precise istruzioni e indicazioni su cosa chiedere per conto di Cosa Nostra; o che le sue indicazioni siano state da altri annotate in un appunto scritto, e magari dallo stesso Vito CIANCIMINO, una volta edotto (dall’ambasciatore CINA’) su quali fossero i “desiderata” di RIINA.

Ciò che conta, ai fini del presente giudizio, è la prova che RIINA colse l’occasione che gli si era offerta dell’apertura di un canale di comunicazione con quelli che riteneva essere emissari dello Stato per far sapere – e per dettare - le condizioni poste da Cosa Nostra per interrompere la campagna stragista, facendo pervenire le sue richieste a CIANCIMINO in risposta alla sollecitazione al dialogo proveniente dai Carabinieri. E poco importa che fossero condensate proprio nel “papello” consegnato da Massimo CIANCIMINO o in altro documento (mai rinvenuto) di analogo tenore; o che fossero semplicemente appuntate in un foglio o che fossero state trasmesse oralmente a CIANCIMINO e poi da questi annotate per iscritto anche come pro-memoria.

---

<sup>241</sup> Così BRUSCA parla di revisione del maxi processo, estensione dei benefici previsti dalla legge GOZZINI e abolizione dell’ergastolo; CANCEMI, *di fare annullare l’ergastolo, di fare annullare la legge sui pentiti, il sequestro dei beni e altre cose, e c’era anche il 41 bis*; NAIMO, sulla base del colloquio che ebbe con Salvatore BIONDO, parla di un’attesa fiduciosa su benefici ai carcerati; LIPARI della revisione dei processi, dell’abolizione dell’ergastolo e del 41 bis e di una nuova normativa sui sequestri dei beni ai mafiosi, oltre che sui pentiti; DI GIACOMO, sulla base di quanto confidatogli da CINA’, dell’abolizione dell’ergastolo e del 41 bis.

Ebbene quella prova, a parere di questa Corte, è stata in effetti raggiunta, attraverso un variegato coacervo di fonti e di elementi che corroborano l'attendibilità delle rivelazioni di Giovanni BRUSCA.

### **3.1.2.- La conferenza stampa del Generale CANCELLIERI.**

Scorrendo il compendio scrutinato dal giudice di prime cure, soccorrono anzitutto le dichiarazioni rese dal Generale CANCELLIERI (comandante della Regione Carabinieri Sicilia) nel corso della conferenza stampa seguita alla cattura di RIINA il 15 gennaio 1993.

Si è accertato, attraverso la deposizione dello stesso CANCELLIERI, che questi, del tutto ignaro all'epoca dei contatti che gli ufficiali del R.O.S. avevano instaurato con Vito CIANCIMINO, in buona sostanza si limitò a riportare il contenuto degli appunti che erano stati predisposti dal Col. MORI; né il relativo testo era stato minimamente concordato con i magistrati presenti (incluso il nuovo Procuratore capo di Palermo). E quindi, è farina esclusiva del sacco di MORI anche l'esplicita attribuzione a RIINA del disegno di indurre lo Stato a trattare: un proposito criminoso di cui lo stesso MORI aveva potuto avere contezza grazie e in esito ai contatti con Vito CIANCIMINO, e all'interlocuzione per suo tramite avviata con i vertici dell'organizzazione mafiosa.

Da CIANCIMINO, infatti, il Col. Mori aveva ricevuto la conferma dell'interesse di RIINA a "trattare" (*"Guardi quelli accettano la trattativa"*). Ma ciò non sarebbe bastato per attribuire con tale certezza a RIINA il proposito criminale (*"...un piano anche, chiamiamolo in termini militari, strategico....di mettere in discussione l'Autorità Istituzionale"*) di indurre lo Stato a piegarsi alla violenza mafiosa, facendo inaccettabili concessioni, e così barattando la propria autorità in cambio della cessazione della minaccia all'incolumità pubblica (*"Quasi a barattare, o istituire una trattativa per la liquidazione di una intera epoca di assassini, di lutti, di stragi in tutti i settori della vita nazionale"*).

In fondo, era stato proprio MORI a sollecitare quell'interesse; e quindi, il manifestare, da parte di RIINA una certa disponibilità ad assecondare quell'iniziativa non poteva

etichettarsi in modo così tranciante come sintomatica della volontà di ricattare lo Stato. Ma sotto questo profilo MORI parlava – o meglio faceva parlare in sua vece il Generale CANCELLIERI – con piena cognizione di causa, proprio perché sapeva che RIINA non solo aveva accettato l’invito ad aprire un dialogo, ma aveva fatto conoscere le sue richieste, ponendole come condizioni ultimative e non negoziabili per fare cessare la violenza mafiosa.

Quella di MORI – contrariamente a quanto ipotizza il giudice di prime cure – non era, però, una voce dal sen fuggito, ma doveva leggersi come un preciso messaggio lanciato a chi poteva intenderlo: la cattura di RIINA era anche un monito per chiunque, tra i capi di Cosa Nostra (che erano ancora quasi tutti latitanti e in grado di agire) pretendesse di trattare con lo Stato nel modo in cui RIINA aveva preteso farlo, e cioè dettando le sue condizioni, senza nessuna reale apertura ad un possibile negoziato.

Insomma, un monito all’ala stragista; ma, implicitamente, anche una mano tesa all’ala più moderata e sensibile ad un’eventuale offerta di trattare: ovvero a quanti, all’interno di Cosa Nostra fossero disponibili a negoziare certi favori, senza la pretesa di imporre unilateralmente con la violenza la propria volontà.

Ed è persino scontato che nessuno dei presenti alla conferenza stampa potesse cogliere il senso recondito di quelle dichiarazioni, ancorché si trattasse di qualificati investigatori e valorosi magistrati, dal momento che ignoravano l’antefatto, e cioè non avevano alcuna conoscenza e il minimo sentore della complessa interlocuzione che era stata avviata tra il R.O.S. e Vito CIANCIMINO, e del tenore della proposta, anzi, delle diverse proposte che erano state fatte a quest’ultimo.

### **3.1.3.- Le dichiarazioni di CANCEMI e GIUFFRE’.**

Nel compendio di fonti che concorrono a integrare la prova che RIINA avanzò specifiche richieste in risposta alla sollecitazione al dialogo pervenutagli attraverso il canale MORI-CIANCIMINO-CINA’ non potevano mancare le propalazioni di altri collaboratori di giustizia, oltre a Giovanni BRUSCA, che a vario titolo furono partecipi

o testimoni di quella stagione di sangue. E tra loro, anzitutto, CANCEMI Salvatore e GIUFFRE' Antonino.

Delle criticità che inficiano l'attendibilità complessiva del primo è detto e scritto ampiamente nella stessa sentenza appellata, e non serve ritornarvi.

Ma sul tema qui in esame deve rilevarsi come restino affidabili le dichiarazioni consacrate nel verbale d'interrogatorio del 15 marzo 1994.

Ivi, per la prima volta e in epoca non sospetta, ossia molto prima che si avesse pubblica conoscenza dei contatti tra gli ufficiali del R.O.S. e CIANCIMINO e che irrompessero sulla scena le "rivelazioni" di Massimo CIANCIMINO, con il risalto mediatico che alla vicenda ne seguì, CANCEMI parla per la prima volta di una trattativa con lo Stato, annoverandola tra le finalità delle stragi.

In particolare, riferisce che, dopo le stragi di via Capaci e di via D'Amelio, RIINA era convinto, e condivideva tale convinzione con la cerchia dei capi a lui più fedeli, che lo Stato non avrebbe reagito, ma anzi sarebbe stato indotto proprio da quegli atti eclatanti a tentare di intavolare una trattativa con Cosa Nostra (*"..in concreto, per quello che sentivo da Riina e Biondino ..... si era certi che lo Stato non avrebbe reagito..... In sostanza, Riina ed il suo cerchio ristretto erano convinti, a mio parere, che quegli atti eclatanti avrebbero indotto lo Stato alla trattativa. Ciò, come ho detto a varie A.G., per effetto dei rapporti che loro avevano con persone esterne a cosa nostra, importanti. Ho più volte ribadito che si trattava, in questo caso, di persone che io non posso specificare, e dei cui contatti con Riina, mi aveva parlato il Ganci, quel famoso giorno in cui tornavamo da una riunione tenutasi a Capaci in preparazione dell'attentato a Falcone..."*).

A dire di CANCEMI, la gran parte del popolo di Cosa Nostra paventava, al contrario, che la reazione dello Stato sarebbe stata molto dura e avrebbe potuto mettere in crisi l'intero assetto dell'organizzazione mafiosa.

Il dichiarante sul punto descrive con rara efficacia come si fosse scavato un solco, quanto a preoccupazioni e previsioni strategiche, tra RIINA e la cerchia ristretta di boss a lui più vicini e fedeli (tra i quali però inserisce anche PROVENZANO) e la gran



parte degli affiliati mafiosi i quali erano indotti a più pessimistiche previsioni dal fatto che erano estranei a e ignari di quei contatti con personaggi importanti che invece RIINA intratteneva già prima della strage di Capaci e dai quali avrebbe tratto la rassicurazione che lo Stato non avrebbe reagito (“...*ciò che io prima ho detto va riferito esclusivamente alle aspettative ed ai convincimenti di Riina, Provenzano, Biondino, Bagarella, Ganci, Aglieri, Greco Carlo, Tinnirello e dei Graviano, cioè quel nucleo dirigente sanguinario di cui ho già parlato. È chiaro invece che la gran parte degli affiliati a cosa nostra riteneva, al contrario, essendo estranea a quei contatti con persone importanti di Riina ed ai discorsi che all’interno di quel nucleo si facevano, che la reazione dello Stato sarebbe stata molto dura e avrebbe potuto mettere in crisi l’assetto stesso di cosa nostra*”).

Ma per ciò che qui interessa va anche detto che in quell’interrogatorio CANCEMI si limita a prefigurare l’instaurazione di una trattativa con lo Stato alla stregua di un obiettivo perseguito da RIINA e dai suoi fedelissimi attraverso le stragi, confidando nella sua realizzazione, ma non come risultato effettivamente conseguito. Non se ne ricava però alcuna conferma del fatto che RIINA fosse stato informato che uomini dello Stato si erano già *fatti sotto* per trattare (poco importa se già prima o solo dopo la strage di via D’Amelio); e tanto meno una conferma del fatto che RIINA avesse risposto a quella sollecitazione.

Non va però trascurato che, interrogato sulle reazioni che potevano essersi verificate all’interno di Cosa Nostra di fronte al fallimento di quella strategia, posto che non era stato conseguito nessuno dei benefici attesi, CANCEMI replica con una frase sibillina (“*vedremo, PROVENZANO è ancora libero*”) che lascerebbe intendere come il filo del dialogo con esponenti delle Istituzioni che già RIINA aveva allacciato addirittura prima delle stragi non si fosse spezzato e potesse ancora dare i suoi frutti.

Di diverso tenore, le successive dichiarazioni di cui al verbale dell’interrogatorio congiunto (dinanzi le Procure di Caltanissetta e di Firenze) del 23 aprile 1998, parimenti in atti (anche nella trascrizione integrale).

Ivi, CANCEMI racconta che lo scopo delle stragi era quello di “sfiduciare” coloro che erano in quel momento al potere, ossia di sovvertire il quadro politico (“*..lui cercava con queste bombe di sfiduciare, diciamo, quelle che c’erano attuali, in sella... .. cercava di sfiduciare, per dire, quelli che erano in sella attuale...*”) per favorire l’ascesa di Berlusconi e Dell’Utri (“*lui parlava di Berlusconi e Dell’Utri.. ... portare significa che erano quelle persone che dovevano portare nel futuro queste cose che lui aveva nelle mani, di portarli a comandare.... .... di portare a comandare questi, significa al potere, lo diceva chiaro*”), che per la prima volta indica come quei *personaggi importanti* con cui RIINA aveva avuto contatti ravvicinati anche poco prima della strage di Capaci (dei quali aveva fatto cenno in precedenza, dicendo però di non avere mai saputo chi fossero).

E riferisce poi di un foglio contenente appunti scritti che ebbe modo di vedere in mano a RIINA (“*Sono sicuro che aveva questo pezzo di carta, perché le ho visti uno e due con i miei occhi, e c’erano degli appunti che già c’erano scritti là*”) in occasione di una delle solite riunioni tenutesi a casa di GUDDO (forse dopo la strage di Capaci, ma sul punto si esprime in termini dubitativi: “*mi sembra*”) in cui erano riportati vari punti che, come lo stesso RIINA spiegò ai presenti, rassicurandoli che tutto stava procedendo per il meglio, corrispondevano ad altrettante richieste che si accingeva ad inoltrare a BERLUSCONI e DELL’UTRI che si sarebbero fatti carico di appoggiarle a riprova del fatto che il rapporto con questi personaggi era “*un bene per tutta Cosa Nostra*”.

Tra queste richieste ne figurava una concernente i detenuti in carcere (“*c’era anche questo qua di fare uscire dei carcerati del carcere, mi ricordo benissimo*”), o la possibilità di fare uscire dal carcere i detenuti in età più avanzata, ed ancora altri punti concernevano l’ergastolo, la legge sui pentiti e quella sul sequestro dei beni: con ciò profilandosi una trattativa che però non aveva nulla che vedere, con quella che nello stesso periodo di tempo si sarebbe instaurata per la restituzione di alcuni quadri o opere d’arte in cambio degli arresti domiciliari od ospedalieri per alcuni boss mafiosi (di cui s’era parlato al dibattimento del processo di Firenze sulle stragi in continente). Di questa seconda presunta “trattativa”, però, egli nulla sapeva del coinvolgimento di Gioé

e di tale Bellini (“..questo discorso per me è nuovo..”)<sup>242</sup>. Salvo ritrovare miracolosamente la memoria perduta al processo di Capaci, quando dirà della vicenda dei quadri rubati sostanzialmente ciò che se ne era saputo dopo le deposizioni al processo di Firenze dei vari BELLINI, BRUSCA, DI MATTEO e LA BARBERA.

E sempre al processo di Capaci – dove venne sentito alle udienze del 17,23,24 e 29 giugno 1999 -, CANCEMI ha aggiunto che tra gli obbiettivi che più stavano a cuore di RIINA v’era la cancellazione della legge sui pentiti (“*Si, come, si parlava più volte, più volte, si parlava tantissime volte che l'obbiettivi erano quelli, diciamo, di... la prima cosa che lui ci pesava era i pentiti, i collaboratori di Giustizia, che li doveva eliminare perché erano loro che portavano questo danno, diciamo, a "Cosa Nostra". Lui più volte io c'ho sentito dire che si giocava i denti per fare cancellare questa Legge sui pentiti, per non li fare credere, per farli screditare*”); e che negli incontri che ebbero, anche alla presenza anche di altri capi mandamento, dopo la strage di via D’Amelio, RIINA li rassicurò dicendo che tutto stava procedendo bene, anche se ci voleva un po’ di pazienza prima di cogliere i frutti sperati (“..questo io le posso dire con assoluta certezza che io dopo la strage con Riina mi ci sono anche visto più volte e, quando si parlava andava... andavamo nell'argomento, lui diceva che le cose andavano bene, dovevamo avere un pò di pazienza, ma che le cose andavano bene; diceva proprio queste parole: "*Si, ci vuole un pò di pazienza; le cose camminano bene*". Poi posso aggiungere ancora... però queste cose erano ogni volta che ci incontravamo con Riina, attenzione, non... non sono state una volta sola, fino a quando l'hanno arrestato, un pò prima diciamo di quando l'hanno arrestato”).

---

<sup>242</sup> Al riguardo CANCEMI ha detto che sapeva solo che Francesco LA MARCA aveva recuperato, su incarico dello stesso CANCEMI, alcune opere d’arte rubate (forse in p.zza Marina). E RIINA aveva preteso che ai più importanti di questi quadri venissero scattate delle foto: cosa che Salvatore BIONDINO provvide a fare recandosi appositamente insieme a CANCEMI nella stalla in cui LA MARCA custodiva i quadri. Non sa però per quale ragione RIINA fosse interessato a quei quadri, che comunque erano ancora nella disponibilità del LA MARCA, quando CANCEMI si costituì ai carabinieri. Ma a seguito di contestazione, conferma qua to aveva dichiarato nel precedente interrogatorio del 21 gennaio 1997: L MARCA aveva tolto i quadri dalla stalla e li aveva consegnati a “Pietru u’ testuni” (cfr, verbale riassunti del 23 aprile 1998). Ma poi al processo di Capaci ritroverà la memoria.

E' evidente come le dichiarazioni successive a quelle del marzo '94 soffrano di tutte quelle criticità che hanno indotto ad elevare a sospetto le prodezze del CANCEMI e a vagliarle con estrema prudenza, come la stessa sentenza appellata non manca di ripetere. E nessuna adeguata spiegazione il dichiarante ha saputo fornire degli inopinati cambi di registro delle sue versioni sui medesimi fatti (valga per tutti l'esempio delle ragioni che lo avrebbero indotto a consegnarsi ai carabinieri: il timore di poter essere vittima di un'imboscata tesagli da PROVENZANO, che gli avrebbe dato appuntamento per quella stessa mattina del 22 luglio 1993, letteralmente evapora nelle dichiarazioni rese al processo di Capaci. E gli esempi potrebbero moltiplicarsi); o del ritardo con cui ha riferito di nomi e fatti che in precedenza aveva detto addirittura di ignorare. Anche se, in parte, il ritardo può spiegarsi non già con improbabili mancanze di serenità o momentanee amnesie, o con la difficoltà, che pure può esserci stata, a liberarsi fino in fondo dei retaggi che lo legavano al mondo criminale di cui aveva fatto parte per tanti anni, od anche con il travaglio interiore che gli procurava il dover ammettere le proprie responsabilità in ordine a delitti che gli suscitavano un senso di vergogna, come pure ha detto; bensì con un'ostinata e strategica reticenza finalizzata a centellinare finché possibile l'ammissione del proprio coinvolgimento nei più gravi fatti delittuosi, per sottrarsi alle conseguenze sul piano giudiziario.

Insuperato resta sotto questo profilo il ritratto che della personalità del CANCEMI e delle luci e ombre che costellano il suo percorso collaborativo hanno fatto i giudici del BORSELLINO ter (cfr. pagg. 121-132 della sentenza di primo grado, versata in atti), concludendo tuttavia che, per quanto attiene la sua reticenza sulle stragi, a cominciare da quella di Capaci <<strage che riteneva ispirata anche da motivazioni esterne a COSA NOSTRA, (...) tale circostanza non spiegherebbe le reticenze del CANCEMI in altri casi, come ad esempio nel rendere ampia confessione per la strage di Capaci, quanto meno per la fase esecutiva del pedinamento. Ma inoltre questa giustificazione appare chiaramente smentita dal fatto che il collaborante, prima ancora di confessare la sua partecipazione alla strage per cui è processo, aveva già indicato delle circostanze che avrebbe dovuto tacere se questa fosse stata l'effettiva motivazione del suo riserbo. Egli, infatti, già in relazione alla strage di Capaci aveva dichiarato di aver appreso da GANCI Raffaele, mentre si recava in auto con lui presso la villetta di Capaci, che il RIINA aveva

incontrato “persone importanti” che egli comprese esse esterne a COSA NOSTRA, dal momento che in quell’organizzazione nessuno aveva un’importanza pari a quella del RIINA stesso, ritraendone così la convinzione che persone estranee fossero interessate alla strage. Non era, pertanto, la remora a parlare dei contatti di COSA NOSTRA con ambienti esterni che condizionava le dichiarazioni del CANCEMI, che appare invece unicamente interessato a ridimensionare il suo ruolo e preoccupato di coprire le altrui responsabilità solo nella misura in cui può altrimenti derivarne un aggravamento della sua posizione processuale>>.

Ed evidenziano ancora gli stessi giudici che anche le dichiarazioni inizialmente rese da CANCEMI sui fatti di via D’Amelio e su <<quelli comunque ascrivibili alla medesima strategia stragista non hanno trovato nelle provalazioni dei successivi collaboranti delle smentite per eccesso ma semmai per difetto e se alcune sue chiamate in correità, come quelle nei confronti di SCIARRABBA Giusto e di SBEGLIA Salvatore per la strage di Capaci e di GALLIANO Antonino per la strage per cui è processo non hanno trovato riscontro, deve pur tuttavia evidenziarsi che non hanno neanche trovata sicura smentita. E, invece, a fronte di tali posizioni marginali, il nucleo centrale delle indicazioni originariamente fornite dal CANCEMI su questi episodi ha trovato significative ed inequivocabili conferme, salvo a riscontrarne semmai delle lacune, che però non inficiano la portata probatoria delle dichiarazioni rese. Ed anche laddove le indicazioni del CANCEMI sono state rese dopo quelle di altri collaboranti, esse hanno sempre avuto un’indiscutibile autonomia, poiché la diretta e profonda conoscenza dei fatti riferiti, derivantegli dalla sua accertata posizione di vertice nel sodalizio mafioso, gli ha consentito di riferire dettagli e prospettare motivazioni che non possono attribuirsi ad una supina adesione alle altrui dichiarazioni né tanto meno ad intenti calunniatori o a sentimenti di rivalsa nei confronti di alcuno.

Pertanto, una volta individuato il solo fattore inquinante della collaborazione del CANCEMI nella predetta volontà di esasperata autoprotezione e così spiegata l’indubbia progressione accusatoria delle sue dichiarazioni, ben possono le medesime essere utilizzate – secondo i criteri giurisprudenziali summenzionati – per la ricostruzione della fase deliberativa ed esecutiva della strage per cui è processo, salvo la necessità di adeguati riscontri individualizzanti>>.

Ma, per venire al tema ora in esame, ciò che può scernersi dalle richiamate dichiarazioni di cui al verbale d’interrogatorio del 23 aprile 1998 è solo quanto risulta in accordo con le altre risultanze acquisite sul medesimo tema e, al contempo, si lega in qualche modo - senza discrasie e senza inspiegabili e inspiegati revirement del dichiarante – alle pregresse dichiarazioni. In pratica, se ne può ricavare la conferma

che RIINA, dopo le stragi, o a cavallo della strage di via D'Amelio, si apprestava a redigere un pacchetto organico di richieste (a cominciare dai benefici ai carcerati e poi l'abolizione dell'ergastolo e la cancellazione della legge sui pentiti) da presentare nell'ambito di una trattativa che confidava si sarebbe presto instaurata perché – come gli era stato assicurato da importanti personaggi con cui era in contatto – quegli atti eclatanti, cioè le stragi, come CANCEMI aveva dichiarato già nel marzo '94, avrebbe indotto lo Sato a trattare con Cosa Nostra.

### **3.1.4.- Le dichiarazioni di GIUFFRE'.**

Per quanto concerne le dichiarazioni di GIUFFRE', si è già anticipato che le parole con cui PROVENZANO avrebbe tacitato ogni sua perplessità e preoccupazione nell'apprendere una notizia che circolava all'epoca (e cioè quando GIUFFRE', da poco scarcerato, incontra lo stesso PROVENZANO) secondo cui Vito CIANCIMINO aveva iniziato a collaborare con gli inquirenti si prestano a due diverse letture.

Se, infatti, le parole che GIUFFRE' mette in bocca a PROVENZANO sono nette nel sancire che CIANCIMINO era *in missione per conto di Cosa Nostra* e quindi era autorizzato a fare ciò che stava facendo, non è chiaro a quale “missione” il PROVENZANO si riferisse, posto che, almeno per quanto se ne è poi saputo, la collaborazione di CIANCIMINO con i carabinieri, dopo la brusca interruzione che si sarebbe verificata in occasione dell'ultimo incontro con MORI, aveva preso una piega completamente diversa rispetto allo spartito con cui era iniziata (non più fare da intermediario per un possibile negoziato tra le istituzioni e i vertici di Cosa Nostra, RIINA in testa, ma adoperarsi per la cattura dello stesso RIINA).

E s'è già detto che l'epoca cui risalirebbe la lapidaria rivelazione che GIUFFRE' avrebbe raccolto dalla viva voce di PROVENZANO suggerirebbe una diversa lettura da quella che prefigura un CIANCIMINO impegnato a trattare per conto di RIINA.

Ma al netto di tale dubbio, e quindi della possibilità di una diversa lettura – sulla quale si dovrà tornare in prosieguo – se la missione di cui parlava PROVENZANO coincide con quella intrapresa da CIANCIMINO in relazione ai suoi primi contatti con i

carabinieri (quanto meno a far data da agosto '92), ovvero, per intenderci, nella prima fase della sua collaborazione con il R.O.S., allora deve giocoforza presumersi che RIINA avesse avanzato, o che comunque da parte di Cosa Nostra fossero state avanzate le proprie richieste.

Sarebbe davvero sui generis una trattativa che a distanza di oltre sei mesi non avesse lasciato neppure intravedere quali fossero le posizioni delle due parti; una trattativa in cui dopo mesi di incontri e colloqui, l'una parte non sapesse ancora cosa l'altra chiedesse; o l'una ignorasse cosa l'altra fosse disposta ad offrire.

### **3.1.5.- I riscontri logico-fattuali e logico-testuali.**

Di trattative segrete condotte da Vito CIANCIMINO o da altri per conto di Cosa Nostra ma con i Carabinieri o altre forze dell'ordine, nessuno dei collaboratori di giustizia che pure hanno partecipato con ruoli di spicco alla stagione delle stragi e sono stati testimoni e poi esecutori della decisione di riprendere le stragi o i delitti eclatanti, sia pure lontano dalla Sicilia e cambiando target ha mai saputo alcunché.

Del resto, lo stesso BRUSCA lo ignorava, avendo appreso solo dalla lettura dei giornali e a distanza di anni dai fatti, quando già egli aveva iniziato a collaborare con la giustizia. E mai avrebbe immaginato che gli emissari delle istituzioni di cui gli aveva parlato RIINA a propositi della vicenda del "papello" potessero essere dei carabinieri. Di analogo tenore le dichiarazioni di SINACORI Vincenzo, che pure ha riferito di avere accompagnato Matteo MESSINA DENARO ad una riunione, presenti BAGARELLA, GRAVIANO Giuseppe, BRUSCA e PROVENZANO, *nella quale dovevano prendere delle decisioni sul continuare la linea stragista di RIINA, di fare gli attentati, dovevano parlare di questo fatto.*

Ebbene, SINACORI, che tuttavia non prese parte a quella riunione ristretta, e riservata solo ai boss corleonesi che all'epoca tenevano le redini dell'organizzazione mafiosa orfana del suo capo, non soltanto non ha mai saputo nulla di trattative con esponenti politici o istituzionali; ma per ciò che concerne in particolare l'eventualità di interlocuzioni avviate da RIINA con i carabinieri sia pure nell'interesse di Cosa Nostra,

ha aggiunto: <<per come conosco, conoscevo RIINA io, è impensabile una cosa del genere, che RIINA potesse avere rapporti con forze dell'ordine>>.

In effetti BRUSCA rammenta che RIINA gli disse, quando già paventava di poter essere arrestato, di mettersi eventualmente in contatto con Salvatore BIONDINO o con Matteo MESSINA DENARO che erano al corrente della faccenda del “papello”, alludendo evidentemente alla possibilità di proseguire la trattativa anche nel caso in cui lui stesso fosse stato arrestato. E così – implicitamente - confermando che pochissimi dovevano i capi corleonesi al corrente di quella faccenda (e del resto, del papello RIINA gli parlò solo in colloquio a quattr'occhi e non alla presenza di altri capi mandamento o loro sostituti).

Tra quei pochi, anche Matteo MESSINA DENARO (ciò che, per inciso, spiegherebbe per quale ragione questi sapesse, secondo quanto riferisce BRUSCA, che bersaglio del progetto di attentato allo Stadio Olimpico di Roma dovessero proprio i carabinieri).

E tra loro BRUSCA ritiene di poter annoverare anche BAGARELLA (e al riguardo cita l'episodio dello scatto d'ira che aveva avuto BAGARELLA nell'apprendere dai giornali che il Ministro MANCINO si era fatto installare vetri antiproiettili nella propria abitazione) e lo stesso PROVENZANO. Anche se chi fosse stato messo al corrente (da RIINA) dell'esistenza di una trattativa segreta non necessariamente doveva sapere che essa si era instaurata e sviluppata attraverso contatti con i Carabinieri.

E tuttavia, è pacifico che quando si decise, dopo la cattura di RIINA, di proseguire la linea stragista, nel solco tracciato da RIINA e per i medesimi obiettivi, lo scopo era proprio quello di indurre lo Stato a trattare: anzi, come precisa BRUSCA, *questi attentati al nord sono tutti finalizzati a fare tornare questi a trattare. Questi contatti che aveva avuto RIINA.*

E gli fa eco, sulle finalità delle stragi in continente, Filippo DI PASQUALE che pure nulla sapeva dei contatti che aveva intrattenuto RIINA con emissari istituzionali (o quelli che RIINA riteneva fossero tali): <<Le stragi di Roma, Firenze e Miano erano state fatte dal nostro gruppo, e quindi mi riferisco a tutti i componenti del gruppo di



*fuoco (...) quelle stragi erano state fatte per ricattare lo Stato, ricattare lo Stato e praticamente con queste stragi gli si diceva allo Stato o chi comandava in quel momento o fate come diciamo noi, o noi continuiamo a fare le stragi (...) le cose che voleva Cosa Nostra erano intanto abolire proprio sto 41 bis, perché quella è stata una tragedia. Io quello che mi ricordo, la cosa principale era il 41 bis e poi cercare di vedere se si poteva togliere la cosa sui collaboratori di giustizia, comunque la cosa principale era il 41 bis>>.*

Lo stesso BRUSCA non sa a quale stadio di sviluppo fossero giunti, perché gli consta solo che ad un certo punto *si erano bloccati* in quanto le richieste di RIINA erano state giudicate eccessive. Ma gli consta altresì che *con BAGARELLA, con PROVENZANO prima, e con BAGARELLA dopo questi attentati erano per fare riaprire questo dialogo. Costringere chi era di competenza o a trovare un altro soggetto o andare a trovare a Totò RIINA in carcere, un po' come ai tempi della guerra...la Seconda Guerra Mondiale.*

E del fatto che BAGARELLA e PROVENZANO fossero al corrente dei contatti che aveva avuto RIINA, sempre BRUSCA ne ebbe una riprova eloquente quando insieme a BAGARELLA si recò ad un incontro con PROVENZANO per stabilire se proseguire o meno la linea stragista voluta da RIINA. E in tale occasione lo informarono che avevano deciso – BRUSCA e BAGARELLA – di portar avanti quella strategia per far sì che coloro che già s'erano fatti sotto con RIINA, tornassero a trattare. E PROVENZANO non battè ciglio in relazione a quei contatti sotterranei<sup>243</sup> (*“..Allora proprio io gli ho detto... ci dissi: “Guardi, ci sono persone che sono venute... si sono fatte sotto, quindi noi vorremmo portare questa cosa avanti affinché questi tornano”*. *Bagarella e lui non è che mi hanno risposto e hanno detto: “Ah, sì?” Provenzano. Bagarella mi asseconda e dice: “Noi vogliamo andare” a questa strategia stragista ancora da stabilire gli obiettivi e via dicendo”), manifestando però tutto il proprio*

---

<sup>243</sup> Al processo di Firenze aveva dato una versione parzialmente diversa, sostenendo che mentre *“Bagarella era al corrente della trattativa. Il Provenzano, o se perché realmente non sapeva niente, o faceva finta di cascare dalle nuvole come sua abitudine, diceva che non sapeva niente”*. Anche in quelle sede tuttavia lasciava trasparire la sua convinzione che PROVENZANO simulasse di non essere al corrente, perché sta di fatto che una notizia di quel genere, se davvero gli fosse giunta come nuova, non lo avrebbe lasciato così indifferente.

dissenso sull'opportunità di proseguire su quella linea; anche perché non avrebbe saputo come giustificarsi agli occhi degli altri esponenti di spicco dell'organizzazione che condividevano le sue perplessità e che egli in qualche modo rappresentava. E fu allora che BAGARELLA lo avrebbe schernito, costringendolo ad abbozzare di fronte alla determinazione dello stesso BAGARELLA a favore del quale ancora giocavano i rapporti di forza all'interno dell'organizzazione in quel momento ("...Provenzano l'unica cosa che dice: "Ed io come mi giustifico con gli altri?" Si riferiva al suo gruppo Aglieri, Giuffrè e Benedetto Spera. E provocatoriamente Bagarella gli fa, dice, che ha sorpreso pure me, dice: "Ti metti un cartellone così, prendi un pennello e gli scrivi: «Io non so niente»" ... ..Sì, fu in quella circostanza.... ..neanche ha detto: "No, non lo fate", non ha resistito alla volontà di Bagarella e quindi sapeva quello che stavamo facendo e il motivo").

E' una dinamica che trova, con parole e accenti diversi, dato anche il diverso angolo prospettico, piena corrispondenza nella descrizione fatta da GIUFFRÈ dell'atteggiamento e del punto di vista di PROVENZANO, quando ebbe modo di incontrarlo all'inizio del '93, dopo la cattura di RIINA. Lo trovò completamente cambiato e propenso a tornare ad una linea di dialogo con la politica invece che di contrapposizione violenta alle istituzioni: primi assaggi di quella che sarebbe stata negli anni avvenire la strategia della sommersione.

Ma in quel frangente storico i rapporti di forza erano ancora a favore dei fautori della linea stragista e PROVENZANO dovette adeguarsi, come del resto emerge pure dalle dichiarazioni di CANCEMI ("mi ricordo che quando l'ho incontrato nel '93 al PROVENZANO, lui mi ha confermato che mi disse che tutto quello che hanno portato assieme con RIINA avanti, lui stava continuando...").

E si decise quindi di proseguire come prima, come aveva ordinato a suo tempo Salvatore RIINA e per le medesime finalità (a parte il mutamento di target). Lo confermano, tra gli altri, LA BARBERA, che fu testimone dell'incontro che BRUSCA aveva avuto con PROVENZANO ("....Si sono parlati e ha detto che era d'accordo a continuare come prima, quindi da lì ho capito che ha incontrato lui Bernardo

*Provenzano... ..ed è d'accordo, continuiamo avanti come si era deciso prima”), CUCUZZA, che sottolinea la certezza di BAGARELLA, nonostante il dissenso di PROVENZANO, che la strategia stragista avrebbe dato buoni frutti (“..a questo tipo di strategia era contrario.. ..Me lo ha detto espressamente Bagarella, anzi, chiamandoli miserabili, perché non dividevano questo andare avanti allo sbaraglio.. ..quindi c'erano dei contrasti abbastanza seri con Provenzano. Invece, Bagarella riteneva che così otteneva qualcosa, quindi era certo... la voleva portare avanti perché ci credeva a questo progetto”).*

E lo conferma anche SINACORI, così come conferma che si era formata una spaccatura interna a Cosa Nostra tra uno schieramento favorevole alla prosecuzione stragista, facente capo a BAGARELLA, a fianco del quale si erano schierati i GRAVIANO e Matteo MESSINA DENARO, con BRUSCA un po' titubante; e uno schieramento contrario, facente capo a PROVENZANO. Ma i trapanesi, aggiunge, fedeli a RIINA non potevano che seguire la linea dettata dal capo di Cosa Nostra e quindi quella di BAGARELLA, *perché se lo diceva BAGARELLA era come se lo dicesse RIINA.*

Ma qual era davvero la linea di RIINA alla vigilia della sua cattura?

Mantenere alto il livello dello scontro con lo Stato, attraverso la minaccia di altre stragi, nella convinzione che nuovi attentati e delitti eclatanti, ossia una ripresa o una prosecuzione della offensiva stragista, lo avrebbe indotto a trattare.

Ma era a ben vedere una convinzione che si nutriva anche della conoscenza – preclusa ai più, anche all'interno di Cosa Nostra – di quanto era effettivamente accaduto nel frattempo: e cioè che una trattativa segreta con emissari dello Stato si era instaurata davvero; anche se poi si era arenata perché le richieste avanzate da RIINA erano state valutate come eccessive (o almeno questa era stata la spiegazione veicolata al capo di Cosa Nostra, come si evince incrociando le dichiarazioni di BRUSCA con la narrazione di CIANCIMINO circa il congelamento della trattativa che tuttavia lasciasse aperto uno spiraglio alla possibilità di riprendere il dialogo in futuro).

Bisognava dunque intensificare la pressione intimidatoria per vincere la resistenza dello Stato – o detto con le crude parole dello stesso RIINA: allo Stato bisognava “vendere morti” se si volevano ottenere i risultati sperati – e indurre quella parte della classe politica e delle Istituzioni che già si era mostrata disponibile a negoziare, a cedere alle richieste di Cosa Nostra.

E con questo genere di convinzione che RIINA trasmise ai suoi luogotenenti – a cominciare da quei pochi privilegiati che magari nulla sapevano di contatti con i Carabinieri, ma erano al corrente che uomini dello Stato già s'erano fatti sotto (come BRUSCA, BAGARELLA, BIONDINO, che però era stato arrestato insieme al suo capo, e Matteo MESSINA DENARO, oltre a PROVENZANO) – prima l'invito a pazientare, perché i risultati sperati non avrebbero tardato a venire; e poi la determinazione a rimette mano a nuovi attentati.

Ciò posto, fu proprio tale convinzione, nutrita come s'è detto dalla consapevolezza che l'ipotesi che lo Stato fosse indotto a suon di bombe e attentati a trattare non era un'opzione irrealistica ma un dato acquisito, anche se la trattativa in tutta segretezza già instauratasi versava in un momento di stallo, a innervare la decisione di riprendere l'offensiva stragista. Una decisione che fu effettivamente adottata, nonostante autorevoli dissensi (rapidamente rientrati in ragione dei rapporti di forza tra i diversi schieramenti che si fronteggiavano all'interno di Cosa Nostra) in esito ad una serie di frenetiche riunioni tenutesi nei primi mesi del '93, una volta superato lo shock e lo smarrimento provocati dalla cattura di RIINA.

Ma l'opzione stragista non prevalse su quella contraria, che pure era sostenuta da uno schieramento facente capo ad esponenti mafiosi di primo livello e di grande prestigio, soltanto perché BAGARELLA, che insieme a BRUSCA e ai GRAVIANO e a Matteo MESSINA DENARO ne era il più strenuo sostenitore si fece forte del principio d'autorità, appellandosi alla volontà del cognato, che era ancora il capo riconosciuto e indiscusso di Cosa Nostra dei cui ordini egli era o si presumeva che fosse latore. O solo perché i rapporti di forza erano ancora a favore dei fedelissimi di RIINA.

In realtà, quell'opzione strategica prevalse anche perché la strategia stragista era effettivamente valsa a indurre lo Stato a trattare, anche se non ne erano sortiti i risultati sperati (da Cosa Nostra) essendosi la trattativa arenata già prima che CIANCIMINO venisse arrestato. E l'arresto di CIANCIMINO aveva costituito un'ulteriore complicazione, sicché per superare l'impasse occorreva dare un nuovo scossone. Ed essere, sempre a suon di bombe, ancora più "convincenti" di quanto non si fosse stati in precedenza, portando il terrore e le distruzioni in continente, e nelle principali città; e colpendo chiese, monumenti o centri di attrazione turistica, così che tutto il mondo ne parlasse e la pressione stessa dell'opinione pubblica nazionale costringesse il Governo a cedere, o almeno a riprendere la trattativa che a suo tempo si era interrotta. Ma, e qui veniamo al punto che premeva evidenziare, se lo Stato si era risolto a trattare, ed aveva iniziato a farlo, anzi aveva sollecitato i vertici mafiosi a far conoscere quali fossero le loro richieste (per porre fine all'escalation di violenza che metteva in pericolo l'ordine, la sicurezza interna e l'incolumità pubblica), e la trattativa era iniziata o proseguita persino dopo una seconda terribile strage come quella di Capaci, per quale ragione s'era arenata?

Evidentemente l'unica spiegazione plausibile, o che come tale poteva essere propinata a RIINA, era che le richieste di Cosa Nostra erano state respinte perché ritenute esorbitanti rispetto a quanto la controparte fosse disposta a concedere (ed è la narrazione di BRUSCA, che trova implicitamente riscontro nella soluzione concertata da CIANCIMINO con gli ufficiali del ROS per giustificare agli occhi di RIINA il "congelamento" della trattativa).

Ma ciò presupponeva che delle specifiche richieste fossero state avanzate, ovvero che Cosa Nostra avesse già fatto sapere che cosa chiedeva in cambio della cessazione delle stragi (e che cosa sarebbe successo se le sue richieste non fossero state accolte): che è appunto quanto si voleva dimostrare.

*Il “fermo” imposto da RIINA agli attentati.*

Nel novero dei riscontri logico-fattuali può annoverarsi anche il “fermo” che sarebbe stato imposto da Salvatore RIINA alle operazioni sul campo, per ciò che concerneva l’offensiva stragista iniziata con l’omicidio LIMA e culminata nell’estate del ’92 con la strage di via D’Amelio, cui avevano fatto seguito l’omicidio dell’ispettore della Polizia di Stato, nonché dirigente della sezione antiracket della Squadra Mobile di Catania Giovanni LIZZIO a Catania (la sera del 27 luglio)<sup>244</sup>, l’attentato al Commissario GERMANA’ a Mazara del Vallo (il 14 settembre) e l’omicidio di Ignazio SALVO (il 17 settembre).

E’ BRUSCA a parlare, ripetutamente, di un “fermo” imposto da RIINA ai tanti attentati e delitti eclatanti in programma nel quadro della strategia di attacco frontale alle istituzioni varata fin dalla riunione della Commissione provinciale di Cosa Nostra nel dicembre del ’91, e ribadita e messa a punto, anche nella individuazione degli obbiettivi da colpire, in successive riunioni della Commissione regionale e poi in ulteriori riunioni ristrette a cavallo dell’omicidio LIMA, secondo una ricostruzione asseverata anche nel giudicato sulle stragi siciliane formatosi dopo che è divenuta irrevocabile la

---

<sup>244</sup> Per tale delitto è stato condannato tra gli altri esecutori materiali, con sentenza n. 25/2009 emessa dalla Corte d’Assise d’Appello di Catania il 10.11.2009, SQUILLACI Francesco, poi divenuto collaboratore di giustizia. Il delitto era stato oggetto per la prima volta di un processo (contro SANTAPAOLA Benedetto, CAMPANELLA Calogero ed ERCOLANO Aldo) terminato con la condanna, divenuta irrevocabile del primo e l’assoluzione degli altri due. Già quel giudicato accertò che l’Ispettore LIZZIO fu ucciso a causa dell’impegno profuso nella lotta contro le cosche catanesi, in particolare contro il racket delle estorsioni, che lo aveva reso invisibile soprattutto ai clan PULVIRENTI e SANTAPAOLA. Il primo, divenuto collaboratore di giustizia, ha dichiarato che aveva deciso da tempo di eliminare questo scomodo funzionario di polizia; ma non aveva mai ottenuto il benestare di Santapaola, essendo questi alieno dal compiere delitti che potessero scatenare la reazione delle forze dell’ordine (come confermato poi dallo stesso SQUILLACI). Ma nell’estate del ’92 fu proprio SANTAPAOLA a dare l’ordine di uccidere LIZZIO, come confermato da altri collaboratori di giustizia, <<perché questi fu pressato dai capi di cosa nostra palermitana, i quali avevano stigmatizzato il fatto che a Catania non succedeva mai nulla e avevano minacciato che sarebbero scesi in campo>> (cfr. pag. 8 della cit. sentenza n. 25/2009). Ivi si precisa altresì che le pressioni dei “palermitani” s’inquadraivano nell’ambito della *strategia terroristica di quelle cosche*, che si era già espressa con la strage di Capaci e quella di via D’Amelio, <<e SANTAPAOLA, pressato da ogni parte, si determinò anche lui a ordinare l’omicidio “eccellente”>>.

sentenza emessa in sede di rinvio dalla Corte d'Assise d'Appello di Catania, già più volte citata (n.24/2006).

Ma sebbene – anche nel presente processo – sia stato solo BRUSCA a parlarne ripetutamente e in termini così espliciti, è innegabile che un “congelamento” delle operazioni “militari” vi fu, quanto meno a far data dalla seconda metà di settembre, dopo gli ultimi fuochi di quella campagna di morte consistiti nell’attentato GERMANA’ e nell’omicidio SALVO e fino alla cattura dello stesso RIINA.

A questi ultimi delitti eclatanti, certamente riconducibili all’offensiva stragista (e in tal senso convergono le propalazioni BRUSCA e LA BARBERA), seguì un lungo silenzio, proprio in coincidenza con gli sviluppi più promettenti, dal punto di vista di Cosa Nostra, della trattativa instauratasi attraverso i contatti di Vito CIANCIMINO.

Tali sviluppi avrebbero potuto essere definitivamente compromessi dopo l’arresto di CIANCIMINO (19 dicembre ‘92); ma infatti RIINA aveva detto a BRUSCA che di rimettere mano ai tanti delitti ed attentati già in programma se ne sarebbe riparlato dopo le feste. Inoltre, quel lungo silenzio avrebbe potuto essere brutalmente squarciato se solo non fosse intervenuto un inconveniente tecnico a far soprassedere all’attentato al giudice GRASSO, già sul punto di essere realizzato (ed anche su tale progetto e sulle ragioni per cui non venne messo in atto convergono le dichiarazioni di BRUSCA e LA BARBERA).

Ma anche questa deroga al fermo che, sempre a dire di BRUSCA, il RIINA aveva imposto in attesa della risposta alle proprie richieste, si accorderebbe perfettamente con l’andamento della trattativa CIANCIMINO-ROS, almeno per ciò che RIINA ne poteva sapere, in base alle informazioni veicolategli attraverso il canale CIANCIMINO-CINA’. Infatti, dopo una fase di fiduciosa attesa, era subentrata una certa delusione perché la risposta era arrivata, ma era negativa perché le richieste di Cosa Nostra erano state valutate dalla controparte come eccessive, pur lasciandosi aperto uno spiraglio alla possibilità di una ripresa del negoziato. E quindi RIINA aveva deciso che occorreva dare un altro *colpetto* per superare la situazione di stallo che si era determinata.

Certo è che in quel periodo, secondo quanto emerge dalle dichiarazioni di numerosi altri collaboratori di giustizia, oltre a Giovanni BRUSCA (cfr. ONORATO, FERRANTE, LA BARBERA,) erano tanti i progetti di attentati e delitti “eccellenti” in cantiere, e a ciascuno di essi “lavorava” un diverso gruppo di fuoco, pronto ad entrare in azione: ma l’ordine non arrivò. Ed è un fatto che nessuno di quegli attentati fu portato a compimento o anche solo intrapreso.

Ma allora, se effettivamente RIINA diede l’ordine di fermarsi, in attesa degli sviluppi che auspicava favorevoli della trattativa in corso, ovvero, se era in attesa di una risposta che confidava sarebbe stata positiva (o meno negativa di quella che invece gli fu veicolata), ciò vuol dire che egli aveva avanzato specifiche richieste.

#### *Riscontri logico-testuali.*

Ma le conferme più probanti vengono ancora una volta dal raffronto tra le propalazioni di BRUSCA (sul “papello”) e i contatti che si svilupparono tra Vito CIANCIMINO e gli ufficiali del R.O.S. odierni imputati, secondo il racconto che ne hanno offerto gli stessi protagonisti.

Anzitutto spicca il senso ultimo della proposta che fu rivolta a CIANCIMINO nella prima fase della sua collaborazione con i Carabinieri: la sollecitazione che si voleva trasmettere ai vertici mafiosi a trovare un punto di incontro, per usare le parole di DE DONNO, per fare cessare le stragi, e quindi l’invito a far sapere cosa i mafiosi chiedessero in cambio del ritorno ad una situazione di normalità dal punto di vista dell’ordine e della sicurezza pubblica. Ed è esattamente ciò che ritroviamo nelle parole di BRUSCA, quando questi riassume il concetto espresso da RIINA nell’informarlo della vicenda del papello e descrive sinteticamente il contenuto della proposta che era stata veicolata allo stesso RIINA (o almeno *come* questi l’avesse recepita). Parole che rinveniamo sostanzialmente immutate sia nelle prime rivelazioni di BRUSCA che nelle dichiarazioni più recenti, come quelle rese nel dibattimento di primo grado del presente processo : «cosa vuoi per finire queste cose?»; «per finirla cosa volete in cambio?». E non si discostano poi tanto dalle più caute espressioni adoperate dallo stesso



CIANCIMINO per descrivere il contenuto della sollecitazione che, come concordato con i carabinieri, egli avrebbe rivolto al suo referente (mafioso), una volta stabilito il contatto: «*...chiedendo di conoscere se esistevano margini per un dialogo*»<sup>245</sup>.

Ma se questo era il senso della sollecitazione rivolta a RIINA; e se è vero, come pure è provato, che RIINA raccolse quella sollecitazione, è logico e plausibile che la risposta positiva a quella sollecitazione si sostanziasse nella formulazione di specifiche richieste.

Ora, che l'accadimento di un fatto sia logico e plausibile non prova ancora che sia accaduto davvero.

Ma, in questo caso, disponiamo di una fonte, Giovanni BRUSCA, del tutto credibile sul punto in questione, che assevera che ciò è proprio quel che accadde; effettivamente fu avanzato *un papello così* di richieste. E può affermarlo per averlo appreso dalla viva voce dello stesso RIINA, cioè da uno dei diretti protagonisti della vicenda, e che di quelle richieste sarebbe stato artefice, anche se non necessariamente l'autore materiale della loro formulazione.

Dal racconto di Vito CIANCIMINO emerge poi un argomento di carattere logico-testuale, e non di poco peso.

Sia nell'interrogatorio del 17 marzo 1993, che nei successivi interrogatori in cui ripercorre la vicenda dei suoi contatti con i Carabinieri del R.O.S. (cfr. verbale d'interrogatorio del 3 giugno 1996) e in qualcuno dei suoi scritti (come il manoscritto "I Carabinieri"), l'ex sindaco di Palermo adopera la stessa espressione per descrivere l'incarico che dopo iniziali diffidenze e riserve e a seguito di quello che lui stesso definisce un "ritorno di fiamma", gli fu conferito dai vertici mafiosi cui era riuscito a stabilire – tramite CINA' – un contatto proficuo: *piena delega a trattare*.

Ebbene, non si comprende come Vito CIANCIMINO potesse negoziare un accordo di "cessate il fuoco" per conto di Cosa Nostra senza avere neppure idea di quali fossero le richieste e aspettative di chi l'aveva investito del compito di rappresentarne gli

---

<sup>245</sup> Cfr. anche il manoscritto "I Carabinieri".

interessi in tale trattativa; senza avere ricevuto, insomma, se non istruzioni precise, almeno indicazioni di massima su cosa chiedere – o pretendere - in cambio della cessazione delle stragi.

Né MORI o DE DONNO, anche alla luce di quelli che furono i successivi sviluppi della vicenda, hanno mai avanzato dubbi sul fatto che realmente CIANCIMINO avesse ricevuto una simile investitura (di cui parlò espressamente anche nell'interrogatorio svolto alla presenza del Capitano DE DONNO, in funzione, per di più, di verbalizzante, come recita l'incipit del verbale: *“Innanzi al Procuratore di Palermo dott. Giancarlo CASELLI e al Sost. Proc. dott. Antonio INGROIA, assistito per la redazione del presente verbale dal Cap. Giuseppe DE DONNO in servizio presso il Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri”*).

E per restare agli argomenti di carattere logico-testuali, non vanno trascurati i passaggi già richiamati di alcune delle conversazioni tra Salvatore RIINA e il co-detenuto LO RUSSO intercettate al carcere di Opera; e segnatamente quelli in cui lo stesso RIINA nega di avere mai trattato con cicchessia, ma al contempo riconosce altri hanno trattato con lui (*“...RIINA fu trattatu.....no chi RIINA trattava.....fu RIINA trattatu....vui atri trattaavu a RIINA...”*), volendo significare appunto che erano stati altri a pendere l'iniziativa di trattare: con ciò implicitamente confermando, come già anticipato, che una trattativa c'era stata, ma per iniziativa di altri che lo avevano invitato a far conoscere le sue richieste.

E l'affermazione addirittura sprezzante secondo cui RIINA non ha mai trattato con nessuno, non smentisce affatto l'assunto che egli abbia avanzato proprie richieste, in risposta alla sollecitazione – certamente pervenutagli, come lui stesso ammette – al dialogo.

Al contrario, quell'assunto ne esce corroborato considerato che (come già anticipato in altra parte della presente motivazione) la formulazione di quelle richieste non costituì da parte di RIINA l'apertura di una faticosa ed estenuante trattativa, ma l'enunciazione delle condizioni tassative imposte da Cosa Nostra per cessare il ripetersi di stragi e

attentati: non un dialogo finalizzato a trovare un punto di intesa, dunque, ma una sorta di ultimatum. E in tal senso è vero che RIINA non intendeva trattare e non trattò con nessuno.

*Ulteriori riscontri logico-fattuali.*

Un riscontro ulteriore, e di nuovo di natura logico-fattuale, si ricava poi dal modo stesso, escogitato da Vito CIANCIMINO d'intesa con i Carabinieri, per chiudere la trattativa - non sussistendo i presupposti minimi per farla progredire, stante l'inattesa discovery di quelle che sarebbero state fin dall'inizio, a loro dire, le reali intenzioni dei carabinieri – senza destare sospetti in RIINA e quindi senza esporre CIANCIMINO, ma anche gli ufficiali del ROS di cui era stato speso il nome, a rischio di essere uccisi. Sul punto sia CIANCIMINO che MORI e DE DONNO sono stati piuttosto evasivi. Nessuno dei due ufficiali ha precisato cosa in effetti concordarono che CIANCIMINO dovesse andare a raccontare ai suoi referenti mafiosi, per dare una spiegazione credibile delle ragioni per cui la trattativa, frutto di ripetuti colloqui e incontri che si erano protratti per diversi mesi, si fosse improvvisamente interrotta.

Ma è chiaro che non c'era gran ch'è da scegliere.

Se CIANCIMINO avesse riferito che, dopo quattro mesi di contatti preliminari, incontri e colloqui prima a quattr'occhi e poi a tre, e profferte di dialogo e manifestazioni reciproche della volontà di entrambe le parti di addivenire ad un accordo, i Carabinieri ci avevano semplicemente ripensato e quindi non se ne faceva più niente; e ci avevano ripensato non appena appreso (da CIANCIMINO) che Cosa Nostra era disposta a trattare e pronta a sentire cosa avessero da offrire; e si erano dunque tirati indietro prima ancora di sentire quali fossero le richieste dei mafiosi: ebbene, una simile spiegazione non avrebbe convinto nessuno, e tanto meno personaggi sospettosi e diffidenti come i mafiosi destinatari di quei contatti, che ben potevano intendersi, alla luce di una così maldestra spiegazione, come un tentativo *sbirresco* di tendere loro una trappola o carpire informazioni.

E' assai più credibile che Vito CIANCIMINO abbia raccontato che la controparte istituzionale si era presa una pausa di riflessione, per vagliare le richieste che le erano state rappresentate. Oppure, che le aveva respinte, reputandole eccessive (anche come base di partenza di un'ipotesi di accordo): proprio come BRUSCA racconta che RIINA ebbe a riferirgli.

Ma entrambe le spiegazioni, le uniche possibili in quel contesto, postulavano che delle richieste fossero state formulate da parte dei vertici mafiosi, inoltrate (tramite l'ambasciatore CINA') a CIANCIMINO e da questi rese note ai Carabinieri, ovvero alla controparte con cui Cosa Nostra stava trattando o riteneva di essere in trattativa.

Si potrebbe anche ipotizzare che CIANCIMINO fece credere ai propri mafiosi di avere rappresentato alla controparte le richieste che gli erano state trasmesse dai vertici di Cosa Nostra; e che invece, da abile negoziatore non avesse reso note quelle stesse richieste a MORI e a DE DONNO: che, cioè, se le fosse tenute per sé, volendo che fosse prima MORI a scoprire le sue carte e a dire cosa l'autorità mandante, sul presupposto che i Carabinieri fossero emissari di un organo istituzionale loro sovraordinato, avesse da offrire. Ed è così che viene descritta, in effetti, non soltanto da CIANCIMINO ma anche da MORI e DE DONNO, la sequenza conclusiva di quella prima fase della loro "collaborazione", perché CIANCIMINO avrebbe appunto chiesto cosa offrirono in cambio della cessazione delle stragi, ricevendo per tutta risposta quella proposta, non ripetibile all'altra parte, che già conosciamo.

Ma tale ipotesi, che pure aderirebbe alle concordi dichiarazioni dei tre diretti protagonisti di quella sequenza – e non ci sono altri testimoni diretti – va incontro ad un'obiezione esiziale.

E' pacifico che la spiegazione da dare in pasto ai suoi referenti mafiosi, quale che fosse, il CIANCIMINO la concertò con gli stessi Carabinieri (anche su questo rendono la medesima versione). E quindi tutti e tre concordarono che CIANCIMINO avrebbe riferito che la trattativa per il momento doveva intendersi congelata, perché le richieste erano eccessive, o la controparte istituzionale doveva vagliarle.

Ma se questa fu la spiegazione concertata con i Carabinieri, questi ultimi dovevano essere al corrente del fatto che Cosa Nostra in effetti aveva fatto pervenire a CIANCIMINO delle richieste specifiche. Si spiega allora per quale ragione sia MORI che DE DONNO siano stati tanto evasivi e sfuggenti nel dire cosa CIANCIMINO fosse andato a raccontare ai propri referenti mafiosi per giustificare l'improvvisa interruzione della trattativa, lasciando tuttavia aperto uno spiraglio ad un'eventuale riapertura del negoziato. Nessuno dei due vuole ammettere di avere avuto in mano il "corpo del reato", ovvero di avere avuto effettiva contezza delle richieste avanzate dal capo di Cosa Nostra.

Ed è difficile dare torto al giudice di prime cure, a proposito dello scarso credito che merita l'assunto del Gen. MORI secondo cui egli non avrebbe ricevuto alcunché da CIANCIMINO (tranne una copia del libro "Le Mafie" che fu poi spedito all'A.G.), neppure indicazioni informali su ciò che Cosa Nostra chiedeva in cambio della cessazione delle stragi, e tanto meno il famigerato "papello" (*"non è mai passato per le mie mani, perché altrimenti sarebbe agli atti in qualche Procura"*).

Ed invero, fosse stato per MORI, nulla si sarebbe saputo della vicenda BELLINI e di alcuni retroscena di quella vicenda, tra cui proprio il particolare rivelato dal M.llo TEMPESTA di avere egli (personalmente) consegnato all'allora Col. MORI un foglietto – che lo stesso TEMPESTA aveva a sua volta ricevuto dal BELLINI - su cui erano scritti i nominativi di cinque boss mafiosi cui procurare la concessione degli arresti domiciliari o almeno ospedalieri; e ciò per consentire al BELLINI di accreditarsi all'interno di Cosa Nostra e nei riguardi degli uomini d'onore con cui risultò effettivamente avere instaurato contatti in quell'estate del '92 (tramite quel Nino GIOE' che già da tempo BELLINI conosceva e con cui aveva anche affari di droga), in modo poter dare corso al disegno di infiltrarsi tra di loro come una sorta di agente sotto copertura per conto dello Stato. Una vicenda che nonostante lo sforzo dello stesso MORI e della sua difesa di banalizzarne la portata – riducendola al tentativo avventuroso di un personaggio inaffidabile di millantare una collaborazione investigativa per trarne profitti personali, processuali o monetari – presenta aspetti

oscuri, anche perché nei colloqui tra GIOE' e BELLINI sarebbe germinata l'idea di riprendere e intensificare la campagna di attentati e delitti eclatanti, ma con un radicale mutamento di target: un'idea che avrebbe messo radici fino ad essere condivisa e poi varata concretamente dal GOTHA di Cosa Nostra, nel corso delle riunioni seguite alla cattura di RIINA.

Ed era un'idea che aveva radici molto profonde e risalenti agli ambienti dell'eversione neofascista, come è emerso dalla testimonianza del Col. GIRAUDO, che per quasi tutta la sua carriera (a parte la parentesi in cui è stato anche alle dirette dipendenze del Prefetto MORI al SISDE dal 2002 ed è rimasto nei ranghi del Servizio civile fino al 2007) ha svolto indagini sulle trame nere e le stragi di matrice neofascista (la strage di P.zza Fontana, la strage della Questura di Milano del 1973, la strage dell'Italicus, la strage di Bologna, oltre a collaborare all'inchiesta sulla massoneria deviata del Procuratore CORDOVA e all'inchiesta sulla strage di Ustica).

E il Col. GIRAUDO nella sua lunga deposizione (in particolare v. udienza del 20.10.2016) ha riferito che a seguito dello scioglimento decretato dal Ministro dell'Interno TAVIANI nel novembre del 1973 (per violazione del divieto di ricostituzione del partiti fascista) dell'organizzazione eversiva di destra "Ordine Nuovo", tale organizzazione si era sostanzialmente ricostituita alcuni mesi dopo, accorpando gli elementi più duri e irriducibili, favorevoli ad una "spiralizzazione della lotta politica". Si tenne a tal fine una riunione fondativa a Cattolica tra il 27 febbraio e l'1 marzo 1974, riunione alla quale avrebbero partecipato o assistito anche elementi che lavoravano per l'allora SID, il Servizio segreto erede del SIFAR. Tra i quadri più importanti del ricostituito Ordine Nuovo v'era Umberto ZAMBONI (deceduto), del quale lo stesso GIRAUDO ha raccolto le s.i.t. rese il 9 luglio 2015 (v. verbale acquisito come atto irripetibile già nel corso del giudizio di primo grado).

E lo ZAMBONI ha dichiarato che uno dei quadri della cellula veneta del ricostituito Ordine Nuovo, Massimiliano FACHINI, già imputato per la strage di Bologna e per la strage di P.zza Fontana, di cui sono stati accertati (grazie a un documento rinvenuto nel corso della perquisizione dell'abitazione del Capitano LA BRUNA) contatti con il SID,

aveva esposto, nel quadro delle attività eversive di cui si discuteva all'interno d Ordine Nuovo, dei progetti di attentati a opere d'arte e beni culturali e infrastrutture.

Orbene, MORI non ha potuto negare di avere ricevuto (dal M.Ilo TEMPESTA) quel foglietto (che a dire di BELLINI era stato redatto di proprio pugno dal GIOE'), ma non ha avuto alcuna remora a sbarazzarsene, senza neanche preoccuparsi di fare una relazione di servizio, di informare l'A.G. delle circostanze e delle ragioni per cui era entrato in possesso e senza neppure farne annotazione per lasciare memoria del fatto. Anzi, fece di più, dissuadendo lo stesso TEMPESTA dal presentare lui una relazione di servizio (come poi il M.Ilo TEMPESTA si risolse a fare 4 anni dopo), ed omettendo di svolgere qualsiasi indagine volta ad individuare l'autore di quello scritto e i suoi sodali che ne supportavano l'iniziativa volta a favorire alcuni dei mafiosi di maggiore spessore all'epoca detenuti in carcere: indagini che avrebbero potuto puntare al cuore di un territorio e di una famiglia mafiosa, quella di Altofonte, che era stata protagonista della stagione stragista e stava "lavorando" ad altri progetti criminosi. Una simile indagine certamente avrebbe interferito (al 25 agosto risalirebbe il colloquio tra TEMPESTA e il Col. MORI) con l'iniziativa che in quel frangente stava a cuore dello stesso MORI, e cioè la trattativa intrapresa con i vertici di Cosa Nostra attraverso i contatti con CIANCIMINO, rischiando di pregiudicarne gli ulteriori sviluppi.

### **3.1.6.- Le "conferme" di Giuseppe LIPARI e Giuseppe DI GIACOMO. Le parziali ammissioni di Antonino CINA'.**

A chiudere il cerchio della prova, ove ve ne fosse bisogno, che RIINA avanzò specifiche richieste in risposta alla sollecitazione al dialogo che certamente gli era pervenuta attraverso il canale MORI-CIANCIMINO-CINA' potrebbero bastare due fonti dichiarative che, sebbene de relato, hanno reso dichiarazioni particolarmente calzanti al tema di prova. Sia Giuseppe LIPARI che Giuseppe DI GIACOMO affermano di avere appreso, in tempi e circostanze del tutto differenti, direttamente dalla viva voce di Antonino CINA' che fu proprio lui a recapitare il famigerato "papello" alla persona cui era destinato. Con la differenza che LIPARI ebbe altresì la

conferma che il papello era stato recapitato a CIANCIMINO: DE DONNO gli disse che era contenuto in una busta che lui stesso aveva lasciato nella cassetta della posta, presso l'abitazione di via Sciuti (un gesto per il quale CIANCIMINO lo aveva poi rimproverato giudicandolo imprudente, data la delicatezza del documento). Mentre DI GIACOMO ricorda che, sempre CINA', non gli disse a chi fosse destinato (*"No, questo no. Mi disse di averlo scritto e pagherà il prezzo per averlo scritto, però a chi era destinato... Era Totò Riina, che a sua volta lo doveva dare a ben altre persone"*), ma gli fece capire che era giunto a destinazione, perché grazie a ciò che era stato scritto in quel documento poteva stare sicuro che non avrebbe dovuto scontare l'ergastolo (infatti, tra le altre richieste, vi sarebbe stata anche quella di abolire l'ergastolo oltre ad un'attenuazione del 41 bis).

Inoltre, DI GIACOMO nulla sa o ha detto dei contatti tra CIANCIMINO e il ROS; ma CINA' gli avrebbe detto di essere stato lui a scrivere quel documento, sia pure per ordine di RIINA (*"dice, pago il papello che scrisse o cristiano, perché noi in quel caso u cristiano era espressamente rivolto, era un appellativo convenzionale, al Totò Riina... ..come se c'è, diciamo, nei suoi confronti un peso, un fardello non indifferente per quello che fece precedentemente quando scrisse e rappresentò il papello, diciamo, quelle richieste scritte, no? Dice io pago anche quel prezzo, per aver scritto questo papello. Che poi in vari punti diciamo ne parliamo, che rivedeva il 41 bis, l'ergastolo, che rappresentò... O cristiano era Totò Riina, in quel caso noi lo menzionammo come u cristiano"*).

LIPARI invece ebbe modo di ricevere due distinti report molto più dettagliati sulla vicenda: il primo, direttamente da Vito CIANCIMINO, quando lo andò a trovare all'Hotel Plaza in Roma su input di PROVENZANO alla vigilia della sua (di LIPARI) partenza per le vacanze di Natale. Il secondo, circa dieci anni dopo da CINA', che incontrò presso lo studio di avvocato di un suo parente per farsi dare dei farmaci che occorrevano a Bernardo PROVENZANO. E per quanto può evincersi dai ricordi tutt'altro che nitidi e saldi del dichiarante, il CINA' avrebbe dato una scorsa al documento contenuto nella busta, e quindi aveva una conoscenza assai sommaria delle



richieste che vi erano annotate: non sarebbe stato lui quindi a redigere quel documento, ma avrebbe fatto solo da postino.

### *Le dichiarazioni di LIPARI*

Come già anticipato nel paragrafo dedicato alla presunta accelerazione della strage BORSELLINO, il tentativo della Corte d'Assise di primo grado di recupero della credibilità di un personaggio certamente discusso e discutibile come Pino LIPARI (v. in particolare, pagg. 1710-1729 della sentenza in atti) può ritenersi andato a buon fine. Il LIPARI, che aspirava al riconoscimento dello status di collaboratore di giustizia, non è mai divenuto tale perché la Procura di Palermo ha troncato il nascente rapporto di collaborazione dopo avere constatato e contestato allo stesso LIPARI una serie di specifiche violazioni dei doveri inerenti ad una leale collaborazione (e dopo che sono stati accertati, grazie alle intercettazioni dei colloqui in carcere con i familiari, comportamenti inequivocabilmente sintomatici e attuativi della persistenza del vincolo associativo che gli sono valsi una nuova condanna per il reato di associazione mafiosa). E tuttavia, le dichiarazioni che ha reso sui fatti di questo processo sono attendibili e nulla prova che egli abbia mentito. Vano è risultato, di contro, lo sforzo profuso dall'imputato CINA' nelle sue spontanee dichiarazioni, rilanciato dai suoi difensori nel proposto gravame, di confutarne l'attendibilità. Del tutto marginale l'imprecisione rilevata nell'ubicazione dello studio legale del cugino di CINA' in cui è certo che essi si incontrarono; o il fatto che lo stesso CINA non sapesse che anche LIPARI fosse cliente di quello studio, che non era peraltro l'unico filo della conoscenza che poteva esserci tra loro. Ha ammesso infatti il CINA' che all'epoca si riforniva di attrezzature sanitarie presso una società di cui era titolare un cugino del LIPARI (Enzo D'AMICO); e sarebbe stato proprio quest'ultimo a chiedere al CINA' di visitare la moglie del LIPARI, anche se a dire dell'imputato, quella fu l'unica volta che la visitò (Il LIPARI ha parlato di più di una visita medica a propri familiari, non solo a sua madre). Quanto all'argomento secondo cui non v'era un rapporto di conoscenza e frequentazione tale da giustificare confidenze su argomenti così riservati e delicati, si rimanda alle

considerazioni già spese per motivarne l'infondatezza; nonché a quelle, in parte già richiamate, e che questa Corte ritiene di dover condividere, annotate alle pagg. 1708-1725 della sentenza in atti.

Che poi non vi potesse essere una confidenza tale da giustificare le rivelazioni che CIANCIMINO avrebbe fatto al LIPARI sulla vicenda del "papello" è argomento non sostenibile, alla luce della convergenza tra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che hanno confermato la vicinanza sia del LIPARI che del CIANCIMINO a Bernardo PROVENZANO (il GIUFFRÈ in particolare ha detto che PROVENZANO si fidava ciecamente di LIPARI e questi era in pratica subentrato a Vito CIANCIMINO nella gestione degli appalti per conto dello stesso PROVENZANO) e la testimonianza di Roberto CIANCIMINO.

Questi, da un versante, per così dire domestico, attesta che Giuseppe LIPARI era uno dei pochi ammessi a fare visita a casa a Vito CIANCIMINO e la frequentazione fu costante almeno fino a quando lo stesso LIPARI non incappò nelle prime vicissitudini giudiziarie. E v'era anche una frequentazione di tipo familiare, perché i rispettivi figli erano compagni di scuola, una figlia del LIPARI divenne poi avvocato e per qualche tempo lavorò in uno studio legale ubicato nello stesso edificio in cui abitava Roberto CIANCIMINO e la sua famiglia. E in uno stabile vicino risiedevano altri parenti del LIPARI.

Vale poi ribadire, posto che l'atto di appello elude questo passaggio motivazionale, che nessuna delle specifiche violazioni contestate dalla Procura di Palermo nel verbale d'interrogatorio del 15 gennaio 2003 – che pose termine alla collaborazione che lo stesso LIPARI aveva manifestato di voler intraprendere il 30 ottobre 2002 e che si era estrinsecata in alcuni interrogatori tra novembre e dicembre dello stesso anno nei quali aveva fatto significative ammissioni sui suoi rapporti in particolare con Bernardo PROVENZANO e sul suo coinvolgimento nella gestione illecita degli appalti, ed aveva riferito anche fatti inerenti all'oggetto del presente giudizio - ha anche solo indirettamente a che vedere con la vicenda del "papello" e con i due episodi raccontati dal LIPARI e che più interessano ai fini del presente giudizio.

E dalle intercettazioni dei colloqui in carcere con i familiari, come già evidenziato dal primo giudice, non emerge affatto la prova che il LIPARI avesse mentito su quei fatti. Piuttosto, ne emerge il dichiarato intento di alleggerire la posizione dei propri familiari unitamente alla preoccupazione che all'esterno si creda che egli volesse tradire il vincolo di fedeltà e di lealtà ai propri sodali; e a tal fine il sedicente collaboratore di giustizia rivela ai familiari di avere raccontato solo vecchie storie che non poteva nuocere ad alcuno e quindi raccomanda ai familiari di rassicurare alcuni soggetti dicendo loro che non sarebbero stati accusati nelle sue dichiarazioni; ed ancora dà loro precise istruzioni per tentare di salvare da sequestro e conseguente confisca un ingente patrimonio immobiliare riferibile a PROVENZANO e di cui aveva taciuto l'esistenza. Ed è proprio ciò che gli viene contestato nelle sentenze che gli hanno inflitto ulteriori condanne per il reato associativo, negandogli l'attenuante di cui all'art. 8 e persino le generiche sotto il duplice profilo che il suo contributo all'accertamento di fatti e responsabilità in ordine alle attività delittuose delle consorterie mafiose era stato assolutamente modesto, limitandosi l'imputato a riferire circostanza che riguardavano *avvenimenti remoti*; e che ad onta del dichiarato proposito di collaborare con la giustizia non aveva affatto reciso i propri legami con Cosa Nostra, spingendosi a porre in essere concotte attuative del vincolo associativo persino in pendenza del dichiarato proposito di collaborare.

Ma nessuna delle due sentenze predette<sup>246</sup> mette in discussione l'attendibilità o la fondatezza delle notizie riferite dal dichiarante, e tanto meno lo taccia di mendacio.

---

<sup>246</sup> Si tratta della sentenza n. 1998/2005 pronunciata dalla Corte di Appello di Palermo nei confronti di Giuseppe Lipari ed altri (tra i quali anche i figli del Lipari, Cinzia e Arturo) l'8 giugno 2005, irrevocabile il 23 febbraio 2006, con la quale veniva confermata la condanna di Lipari Giuseppe inflittagli dal G.U.P. del Tribunale di Palermo il 12 dicembre 2003 per il reato di associazione mafiosa commesso dal marzo 1994 fino al 14 ottobre 2002; e della sentenza n. 984/2011 pronunciata dalla Corte di Appello di Palermo nei confronti di Giuseppe Lipari il 10 marzo 2011, irrevocabile il 10 gennaio 2012, con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal G.U.P. di Palermo il 15 gennaio 2009 di condanna per il reato di associazione mafiosa commesso dal 15 ottobre 2002 al 17 settembre 2007.

Nella prima si assume come veritiera la confessione del LIPARI e quindi idonea a supportarne la condanna per il reato di associazione mafiosa in relazione agli affari e ai rapporti che aveva ammesso di avere intrattenuto con Bernardo PROVENZANO. Ma gli era stata negata la speciale diminuzione della collaborazione con la giustizia sotto il profilo che

Ed allora deve convenirsi che le propalazioni di Giuseppe LIPARI sono un significativo elemento di prova che concorre al giudizio di responsabilità in particolare nei riguardi dell'imputato CINA'. E tuttavia non possono assurgere a definitivo suggello dei fatti di causa.

Non può cioè inferirsene la certificazione dell'esistenza del papello e della consegna di tale documento, o di un suo equipollente, prima da CINA' a CIANCIMINO e poi questi al Capitano DE DONNO (o a MORI stesso); né, più in generale, può ricavarsene la "pistola fumante", la prova certa e troncante che RIINA abbia risposto alla sollecitazione al dialogo pervenutagli attraverso il canale CIANCIMINO-CINA', corredando al sua risposta (positiva) di specifiche richieste poste come condizione per la cessazione delle stragi.

Al riguardo, le propalazioni del LIPARI scontano inevitabilmente una forza probatoria per così dire dimezzata dal modo stesso in cui sono entrate a far parte del compendio probatorio: ovvero, attraverso una serie di nutrite contestazioni "in aiuto alla memoria", posto che il dichiarante nel corso dell'esame cui è stato sottoposto alle udienze del 24 e 25 novembre 2016 non ricordava quasi nulla dei fatti sui cui aveva reso dichiarazioni circostanziate ben 14 anni prima, ma anche di contestazione tout court, che però quasi mai hanno sortito il risultato sperato di sollecitare il ricordo dei fatti riferiti a suo tempo.

---

*mancava nelle dichiarazioni dell'imputato qualunque riferimento a fatti e personaggi non altrimenti noti agli inquirenti, di cui la sua memoria deve essere colma dopo tanti anni di vicinanza ai capi di Cosa Nostra. Con la conseguenza che il suo contributo non è sino ad ora servito ad evitare che l'attività della mafia nel suo complesso (non quella sua personale) prosegua con le stesse caratteristiche quantitative e qualitative di prima, per cui si è completamente fuori dai presupposti dell'invocato art. 8 legge 203/91.*

Nella seconda sentenza parimenti si stigmatizza l'evidente fittizietà e strumentalità della scelta collaborativa, in quanto "...finalizzata ad ottenere benefici in cambio di poche informazioni riguardanti fatti di scarso rilievo ed in particolare l'individuazione di beni riferibili ai capi-mafia assolutamente secondari". E a proposito delle risultanze delle intercettazioni si evidenziava che "...l'imputato rassicura i familiari circa l'assoluta strumentalità della propria collaborazione con la giustizia finalizzata esclusivamente a riferire circostanze riguardanti avvenimenti remoti ed a permettere il sequestro di due proprietà di scarso valore, una delle quali del Riina Salvatore...". Lo stesso LIPARI, ignaro di essere intercettato, riconosceva dunque che "ancora alla data del gennaio 2003 egli continuava imperterrito nonostante le precedenti condanne per associazione mafiosa e l'inizio di una falsa attività di collaborazione con la giustizia a gestire beni del più pericoloso capo mafia di Cosa Nostra allora latitante...".

Al contrario, quasi sempre è accaduto che il LIPARI abbia ribadito di non averne più ricordo o un ricordo sicuro, limitandosi ad asseverare la propria sincerità: nel senso che quanto aveva a suo tempo dichiarato, rispecchiava effettivamente – e fedelmente – ciò che sapeva e che ricordava in quel momento. Una sorta di autocertificazione della genuinità delle proprie dichiarazioni, o almeno di quelle rese a partire dal momento in cui avrebbe maturato la decisione di ammettere le proprie responsabilità ed aprirsi ad un rapporto di collaborazione con gli inquirenti: motivo per il quale non varrebbe contestargli quanto aveva dichiarato il 26 gennaio 2002, nell'interrogatorio di garanzia reso dinanzi al GIP nel procedimento a suo carico in cui era stato arrestato, giacché quella decisione sarebbe maturata solo molti mesi più tardi, concretizzandosi negli interrogatori resi tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre 2002), nel corso dei quali tra l'altro ritrattò le dichiarazioni che aveva reso al GIP in occasione del suo arresto.

Anche sotto questo profilo, nell'atto d'appello proposto nell'interesse di CINA' si eccepisce che all'udienza del 22.05.2003 del procedimento in grado d'appello a carico di BIONDINO e altri<sup>247</sup>, interrogato sui suoi rapporti di conoscenza con Antonino CINA', il LIPARI ha negato che vi fosse tra loro un rapporto di frequentazione, o meglio lo ha circoscritto ad alcune visite e alle cure prestate a sua moglie e alla madre per problemi di salute e quindi in ragione della professione medica del CINA': senza fare il minimo cenno all'incontro presso lo studio legale del cugino del CINA', e alle confidenze che questi gli avrebbe fatto sul papello, nonché alle ragioni di quell'incontro, che avevano a che fare con il favoreggiamento della latitanza di Bernardo PROVENZANO.

E tuttavia deve rilevarsi ancora una volta che non si può affatto dire che il LIPARI abbia mentito, poiché ha descritto il suo rapporto con il CINA' esattamente nei termini in cui ne aveva parlato anche in precedenza. Una conoscenza originata da visite e cure

---

<sup>247</sup> Si tratta del proc. nr. 141/2003 R.G.C.App. di Palermo, a carico di BIONDINO Carlo e altri, originato dal medesimo procedimento in cui era stato imputato lo stesso LIPARI, separatamente giudicato. Il verbale cit. del 22.05.2003 è stato acquisito con il consenso delle parti dopo che, all'udienza del 25.11.2016, ne era stata data lettura per le contestazioni.

prestate per un certo periodo alla moglie del LIPARI e occasionalmente anche alla madre. L'incontro in chiave Amarcord nel corso del quale avrebbe raccolto le confidenze del CINA' fu un episodio isolato, occasionato dall'urgenza di fare avere dei farmaci al PROVENZANO, ma non era incastonato in un'attività condivisa e concertata tra il CINA' ed il LIPARI di favoreggiamento della latitanza del boss corleonese. Tanto è vero che la stessa difesa del CINA' adduce la mancanza di un rapporto di frequentazione e di un tessuto comune di attività criminose tra CINA' e LPARI come argomento che confuterebbe la credibilità del racconto dell'aspirante collaboratore di giustizia.

Ed è vero, scorrendo il verbale prodotto, che non gli furono fatte domande specifiche su incontri con il CINA' per motivi diversi dalla sua professione medica, né gli vennero contestate le dichiarazioni che aveva reso negli interrogatori di novembre e dicembre 2002. Dopodiché è innegabile che si può contestare al LIPARI di essere stato reticente, di avere detto meno di quel che avrebbe potuto e forse dovuto dire, anche senza bisogno di aspettare una domanda specifica; ma questa reticenza è perfettamente in linea con la mancanza di una volontà di sincera collaborazione e con il convincimento che l'episodio in questione non avesse una particolare rilevanza, che rientrasse cioè nel novero di quelle *storie vecchie* e di poco conto che non potevano nuocere ad alcuno.

E' chiaro però che, per quanto concerne le dichiarazioni che qui interessano, l'autocertificazione della propria sincerità da parte di LIPARI non può avere sul piano probatorio la stessa forza e la stessa efficacia di un enunciato assertivo di fatti che il dichiarante affermi essere accaduti per averne avuto conoscenza diretta – o anche de relato, ma da fonte diretta e indicata con certezza – e per serbarne un ricordo preciso e sicuro. Tanto più che l'incertezza non risparmia uno dei due episodi che dovrebbe meglio ricordare perché sono quelli che ha vissuto personalmente. Così a proposito dell'incontro con CIANCIMINO, si dice certo che fu PROVENZANO a chiedergli di passare da Roma per sentire cosa avesse da dirgli l'ex sindaco di Palermo. Ma quando gli sono state contestate precedenti dichiarazioni in cui aveva dato versioni diverse e contrastanti (prima che era stato PROVENZANO in occasione di un incontro avvenuto

a settembre a Castelvetro dopo la sua scarcerazione; poi che era impossibile che ciò fosse avvenuto perché PROVENZANO l'aveva incontrato a Castelvetro dopo l'arresto di RIINA, e quindi era stato uno dei figli di CIANCIMINO a chiedergli di andare ad incontrare il padre a Roma, come del resto avveniva di regola per i loro incontri detto che era stato uno dei figli), la sua sicurezza vacilla. Mentre altre incertezze nel ricostruire l'episodio dell'incontro con CINA' appaiono perfettamente spiegabili tenuto conto che erano comunque trascorsi più di dieci anni e si tratta di aspetti marginali, come il modo in cui sarebbe nato quella sorta di "Amarcord" con CINA' in occasione di un incontro avvenuto a distanza di tanto tempo dai fatti e per tutt'altra ragione (ossia, chi prese l'iniziativa del discorso).

Mentre l'avergli il CINA' fatto cenno – o meno – del contenuto del "papello" non è un dettaglio secondario, e tuttavia è compatibile con il ricordo sbiadito dell'intero episodio.

#### *Le dichiarazioni del DI GIACOMO.*

Per quanto concerne le dichiarazioni di Giuseppe DI GIACOMO, non possono che condividersi le considerazioni svolte dal primo giudice alle pagg. 144-150 della sentenza in atti per motivare il giudizio di pieno apprezzamento in ordine all'attendibilità intrinseca del narrato, oltre che alla credibilità del dichiarante.

Può aggiungersi che, anche da parte di questa Corte, tutto ciò che poteva essere tentato per riscontrare o per smentire quanto dichiarato dal DI GIACOMO a proposito delle confidenze che egli avrebbe raccolto dal CINA' è stato fatto.

Il teste (assistito), grazie anche alle sollecitazioni del serrato controesame cui è stato sottoposto al dibattimento, aveva ricostruito con dovizia di dettagli le condizioni e le circostanze in cui aveva avuto modo di parlare con il CINA', essendo entrambi detenuti al 41 bis, nella stessa sezione del carcere di Tolmezzo, che constava solo di due celle, la 19 e la 20. E ha spiegato come nel tempo fossero entrati in una certa confidenza, perché vivevano in assoluto isolamento (c'erano solo loro due in quel braccio

detentivo), ed erano l'un per l'altro i soli con cui potere parlare, a parte le poche ore per le attività di socialità.

Ha precisato che facevano parte di gruppi di socialità diversi, ma nulla impediva di comunicare parlando tra loro (e poteva o farlo anche 22 ore su 24, tolte le ore della socialità) dalle finestre dei bagni delle celle, che distavano non più di un metro l'uno dall'altro; e persino di scambiarsi cibo o altri oggetti, passando una mano attraverso le maglie della rete metallica leggera che occludeva le finestrelle predette.

Ebbene questa Corte ha accolto la richiesta che per due volte la Corte d'Assise di primo grado aveva rigettato (con ordinanze del 27.01.2017 e del 24.02.2017) di esame della dott.ssa Silvia DELLA BRANCA, all'epoca direttrice del carcere di Tolmezzo, dove in effetti il DI GIACOMO e il CINA' furono detenuti in regime di 41 bis dal 16 luglio 2006 al 29 luglio 2008, e ubicati nella medesima sezione detentiva dal luglio 2006 al gennaio 2007, come documentato già nella Nota nr. 0149245 del 28 aprile 2016 a firma della stessa dott.ssa DELLA BRANCA e indirizzata alla Direzione dell'Ufficio detenuti del D.A.P.

Ivi già si confermava che l'ubicazione dei due detenuti era esattamente quella descritta dal DI GIACOMO, sia pure solo limitatamente al periodo di sei mesi in cui rimasero allocati nella medesima sezione detentiva; e in effetti c'erano solo due celle in quella sezione, la 19 e la 20, contigue e con le porte blindate di accesso a distanza di 5 metri; e loro due erano gli unici ad occuparle. Così come si confermava che le finestrelle dei bagni erano poste una di fronte all'altro, a distanza di un metro circa. E quindi non si vede come gli agenti addetti alla sorveglianza potessero accorgersi se i detenuti comunicassero tra loro, posto che gli agenti, quando non entravano nelle celle per attività ispettive o per i controlli quotidiani, stazionavano all'inizio del corridoio che dava accesso al braccio in cui erano ubicate le due celle, corridoio che era a sua volta sbarrato da una porta blindata che di regola restava chiusa.

Ed invero, solo urlando, forse, la voce di due persone che si parlassero attraverso le finestrelle dei bagni poteva giungere alle orecchie dei sorveglianti.



E se è pacifico che tra i detenuti che non fossero ammessi a partecipare al medesimo gruppo di socialità vigesse il divieto di comunicare, il fatto che non risultino segnalazioni di illeciti disciplinari a carico del DI GIACOMO e del CINA' – o anche di altri detenuti in quel carcere che si trovassero nelle medesime condizioni del CINA' e del DI GIACOMO – non prova nulla, perché non esclude che il divieto sia stato violato, senza però essere scoperto, proprio per la difficoltà, se non l'impossibilità, degli agenti addetti alla sorveglianza di accorgersi se i due detenuti parlassero tra loro attraverso le finestrelle dei bagni.

Nondimeno, si è ritenuto di dover concedere alla difesa dell'imputato CINA' la possibilità di dimostrare che non vi fossero le condizioni minime necessarie per consentire a due detenuti sottoposti al regime del 41 bis di comunicare tra loro, e quindi di scambiarsi confidenze del tipo di quelle raccontate dal teste DI GIACOMO, che presupporrebbero la possibilità di parlarsi e non solo di comunicare a gesti.

In particolare, occorre dirimere il dubbio che, in ragione del rigore del regime detentivo cui erano sottoposti, i detenuti in questione fossero sottoposti ad una sorveglianza continuativa, anche a distanza.

Ebbene, la dott.ssa DELLA BRANCA, esaminata all'udienza del 26.09.2019, nel riportarsi alla Nota già versata in atti ha precisato che nel periodo in considerazione all'inizio del corridoio su cui si affacciavano le due celle effettivamente contigue in cui erano allocati il CINA' e il DI GIACOMO insisteva una postazione di guardia, consistente in una scrivania e una sedia, con un agente sempre presente. O più esattamente, le disposizioni organizzative prevedevano che vi fosse una sorveglianza h24, ma poteva accadere che, soprattutto nel turno di notte, per carenza di personale o necessità di particolari servizi la sorveglianza non fosse continuativa. Se l'agente di guardia era presente, avrebbe potuto sentire i detenuti che avessero tentato di parlare tra loro dalle rispettive celle.

Ha confermato che la sezione "B", in cui erano ubicate le due celle in questione era la più piccola delle sezioni detentive della palazzina, separata dal resto dell'edificio penitenziario, in cui alloggiavano i detenuti sottoposti allo speciale regime del "41 bis";

e dalla c.d. rotonda, cioè il crocevia da cui si accedeva alle varie sezioni, tramite una porta blindata, che restava sempre chiusa, si entrava nel corridoio della sezione “B”. E subito a destra c’era la postazione di guardia presidiata dall’agente addetto a quella sezione.

Ha confermato infine che le due celle, essendo contigue, avevano le finestre dei bagni adiacenti. Alle finestre delle celle fin dall’istituzione del 41 bis c’erano sicuramente dei reticolati metallici (che poi erano soggetti alla c.d. battitura, cioè alla percussione con martelli di gomma per verificare che non vi fossero squarci o manomissioni, tre volte al giorno). Alle finestre dei bagni furono applicate in un secondo momento ma non ricorda esattamente quando. Al carcere di Tolmezzo furono istituite sezione di 41 bis solo a partire dal 1999, e forse, ma non ne è certa, le reti metalliche alle finestrelle dei bagni vennero applicate circa tre anni dopo; ma comunque può essere accaduto prima o anche dopo. Tuttavia, ritiene che all’epoca considerata fossero state già installate. Ha poi confermato che la distanza tra le finestrelle dei bagni delle due celle era forse inferiore a un metro, anzi è probabile che addirittura si toccassero.

Ai detenuti in generale era proibito scambiarsi oggetti tra di loro ed eventuali tentativi di scambio venivano fermati dal personale.

Quanto alla possibilità che nel periodo di comune detenzione il CINA’ e il DI GIACOMO possano avere conversato a lungo senza essere uditi, ha prima risposto che non ricorda se fossero stati inseriti nello stesso gruppo di socialità; poi ha confermato che in effetti se nella nota a sua firma ha scritto che non lo erano, doveva essere così. Tuttavia circa la eventualità che comunque i due detenuti possano avere comunicato tra loro, tenuto conto che le loro celle erano contigue, eludendo la sorveglianza degli agenti, non può escluderlo *in maniera assoluta*, anche se si sente di escludere che potessero farlo per un lungo periodo (cfr. pag. 11 del verbale di trascrizione udienza del 26.09.2019: «*Tuttavia, la collocazione per un certo periodo in quelle due stanze che lei mi ha ricordato, per un lungo periodo no, lo escludo; che possano avere avuto delle comunicazioni fraudolente, beffando la...il controllo del personale, non lo posso escludere in maniera...in maniera assoluta*»)).

E' chiaro che era rimesso alla professionalità e all'impegno del personale di sorveglianza, composto da unità del G.O.M. di scongiurare, ha aggiunto la dott.ssa DELLA BRANCA, la possibilità che avvenissero quelle conversazioni, in violazione del divieto per i detenuti di comunicare tra loro: con ciò implicitamente confermando che non v'era un'oggettiva impossibilità che ciò avvenisse. E infatti ha ribadito che il personale si impegnava molto nel fare rispettare il divieto di comunicare, *però ripeto non posso escludere...in toto che ci fosse comunicazione, soprattutto, ripeto, nelle ore notturne, perché il personale, in sezione, era minore*. E infatti vi furono diversi casi di segnalazioni disciplinari per violazioni di tale divieto, ma non ricorda che ve ne siano state per il CINA' e il DI GIACOMO.

Ma nel corso del (contro)esame condotto dal P.G. sono emersi ulteriori dettagli.

A proposito della c.d. "battitura", la dott.ssa DELLA BRANCA ha precisato che il martello veniva sbattuto sulle sbarre di ferro delle finestre; la rete metallica stava al di là delle sbarre e quindi bisognava passare una mano per verificare che non vi fossero smagliature: ciò che val quanto dire che è ben difficile che si scoprissero allentamenti o smagliature nella rete che non fossero visibili già ad occhio nudo.

In merito alla vigilanza esercitata dall'agente di guardia, ha precisato che si trattava di una vigilanza "dinamica": *«gli agenti non stavano sempre lì fermi, camminavano, osservavano. Poi magari dovevano scendere un attimo giù per parlare con il coordinatore. Cioè la postazione dell'agente non è mai statica»*.

Anche durante il turno di notte (da mezzanotte alle 06:00 o alle 08:00) poteva esserci l'agente seduto al posto di guardia, sempre che si fosse riusciti a coprire tutti i turni di servizio (*se riuscivano a coprire tutti i posti sì*), la cui programmazione competeva al Comandante del GOM.

Ma soprattutto la dott.ssa DELLA BRANCA ha finito per ammettere che, in effetti, non può certificare che un agente seduto al posto di guardia all'inizio del corridoio della sezione potesse sentire ciò che i due detenuti allocati nelle rispettive e contigue celle si dicessero parlando dalle finestrelle, praticamente attigue dei due bagni, a meno che non usassero un tono alto di voce (cfr. pag. 21: *«Bisognerebbe fare una*

*prova, perché io non glielo so dire, procuratore, se siamo...cioè non è mai successo perché altrimenti me lo avrebbero segnalato, però io non posso dire: 2”Sì, sicuramente potevano ascoltare”, dipende dal tono di voce che eventualmente i due interlocutori usavano»)). E ha ulteriormente precisato che non può neppure affermare che non sia mai successo ma solo che non le è stato mai segnalato (P.G.: “Ma non è mai successo o non è mai stato segnalato?” Testimone: “Non è mai stato segnalato”).*

Solo aprendo uno spioncino ubicato sulla parete dei bagni sarebbe stato possibile all’agente di guardia accorgersi se i detenuti colloquiassero tra loro, stando appunto all’interno dei bagni.

Infine, non era possibile una sorveglianza a distanza, perché telecamere a circuito interno erano funzionanti, ma solo all’esterno del reparto. Non c’era possibilità di vedere le celle. Solo poco prima che la dott.ssa DELLA BRANCA lasciasse la direzione del carcere di Tolmezzo (4 dicembre 2017), e quindi molto dopo il periodo qui considerato, vennero installate telecamere per il controllo delle celle.

Per i detenuti ammessi al medesimo gruppo di socialità non v’era lo stesso divieto di comunicazione; il controllo era solo visivo, attraverso la finestrella della saletta e gli agenti, per sentire cosa si dicessero i detenuti, avrebbero dovuto poggiare l’orecchio alla porta oppure avvicinarsi nella stanza.

In ordine ad eventuali intercettazioni ambientali attivate al carcere di Tolmezzo nel periodo in cui vi erano detenuti CINA’ e DI GIACOMO, si è espressa in termini dubitativi (può darsi); ma in generale era frequente che ciò accadesse, anche se non ha al riguardo ricordi specifici e tanto meno può dire se sia accaduto per i due detenuti predetti. Ma il suo ricordo è che prima della riforma varata nel 2009, che rese obbligatoria la registrazione dei colloqui con i familiari, eventuali intercettazioni ambientali avevano ad oggetto proprio i colloqui predetti.

Circa la possibilità di accedere ad informazioni diffuse dai media, i detenuti, senza limiti d’orario potevano fruire dei canali TV nazionali, limitatamente ai canali RAI e Mediaset, oltre a La7, e potevano ricevere quotidiani, anche locali.

E c'è un altro particolare che emerge dalla testimonianza del DI GIACOMO e che la dott.ssa DELLA BRANCA non ha potuto né confermare né escludere.

Ha raccontato il DI GACOMO che gli agenti addetti alle varie sezioni (erano quattro in tutto) stazionavano in un gabbiotto posto all'esterno della sezione "B", in corrispondenza della c.d. "rotonda". Ebbene, la ex Direttrice del carcere di Tolmezzo ha confermato l'esistenza di questo gabbiotto e la sua ubicazione, anche se ha aggiunto che (in teoria) in quel gabbiotto doveva stare solo l'agente addetto al piano.

\*\*\*

Ciò posto, il meno che si possa dire, nel chiosare l'approfondimento istruttorio sopra richiamato, è che esso non ha affatto sortito il risultato auspicato dalla difesa richiedente. Al contrario, ne esce vieppiù corroborata l'attendibilità del racconto del teste DI GIACOMO, perché le condizioni oggettive di detenzione, e le stesse modalità - e possibilità concrete - di sorveglianza e di controllo, per quanto rigorose fossero le misure adottate e l'impegno profuso per farle rispettare, lasciavano ampia possibilità ai due detenuti in questione di conversare tra loro, senza essere sentiti, né visti. Salvo il rischio teorico che un agente particolarmente zelante si fosse spinto a controllare l'interno dei bagni attraverso l'apposito spioncino, senza che essi si accorgessero del suo approssimarsi.

Persino la possibilità che si scambiassero cibo od oggetti, benché fosse rigorosamente vietato, esce confermata, almeno come possibilità teorica.

Il DI GIACOMO, infatti, non ha mai detto che la rete metallica che a corredo della grata delle finestre dei bagni fosse divelta o squarciata o che presentasse evidenti smagliature. Al contrario ha precisato che essa era allentata e poteva essere allargata, all'occorrenza, per fare passare una mano. E come s'è visto, alla luce delle precisazioni della dott.ssa DELLA BRANCA, solo un'ispezione ad hoc, non la semplice "battitura" avrebbe consentito di scoprire eventuali "allentamenti" della rete di protezione.

Per il resto, gli argomenti dedotti nell'appello del CINA' non valgono a confutare le ragioni già richiamate che la sentenza appellata pone a fondamento del giudizio positivo di attendibilità del DI GIACOMO.

Ed invero, la difesa trascura di considerare la particolare condizione psicologica che si accompagna ad una detenzione che nell'espiazione del c.d. "isolamento diurno" raggiunge il massimo di afflittività. E la reciproca consapevolezza di essere gli unici esseri umani a condividere quella condizione, per giorni, settimane e interminabili mesi, concorre a sviluppare una naturale inclinazione a contrarre un vincolo di solidarietà che predispone ad aprirsi a confidenze anche personali.

E in effetti il DI GIACOMO ha dimostrato di essere in possesso di una serie di dati che appartengono al vissuto familiare ("Aveva una moglie e due figli, un maschio e una femmina, per quanto mi ricordo") e giudiziario del CINA' che difficilmente egli può avere attinto da altri che non lo stesso CINA'. Sapeva che aveva già scontato la pena detentiva che gli era stata inflitta per il reato di associazione mafiosa; che era stato per qualche tempo reggente della cosca palermitana di San Lorenzo; e che adesso era stato arrestato sempre il reato di cui all'art. 416 bis c.p. nell'ambito di un'indagine scaturita da intercettazione a carico del boss Giuseppe GUTTADAURO, ma era preoccupato perché sospettato di essere coinvolto nella lupara bianca di cui era stato vittima tale BONANNO (tutti dati e risultanze che l'appellante non ha potuto smentire).

Ed è apparso particolarmente sincero quando ha rammentato la pena che il suo compagno di detenzione provava al pensiero che i suoi familiari per vederlo fossero costretti ad andare a trovarlo in carcere; e la preoccupazione per possibili complicazioni della sua posizione processuale.

Su quest'ultimo aspetto si appunta l'ulteriore argomento difensivo, per rimarcare come sia inverosimile che il CINA' potesse parlare di vicende così delicate *con chicchessia, ben consapevole dell'altissimo rischio di intercettazione ambientale o di ascolto*; tanto più che in quel momento storico rischiava una condanna all'ergastolo.

Ma è agevole replicare che se il CINA' rischiava l'ergastolo, (per l'omicidio BONANNO) non lo rischiava certo per la vicenda del papello, per la quale era stato

già indagato e archiviato (nel 2004); e una sua incauta confidenza su quest'ultimo argomento avrebbe potuto forse costargli la riapertura del procedimento già archiviato, ma non era comunque l'accusa di concorso nel reato di minaccia a corpo politico dello Stato a preoccuparlo in quel frangente. E' bensì vero che il DI GIACOMO, a specifica domanda del difensore dell'imputato CINA' ha confermato che questi in qualche modo collegava l'indagine a suo carico per l'omicidio BONANNO al ruolo che egli aveva avuto nella vicenda del papello, ma era un collegamento tutt'altro che diretto e immediato come si evince dalle parole pronunciate sul punto dal dichiarante (*“Questo per riassumere in estrema sintesi sì, ma non è che si arrivava subito a questo discorso, perché parlavamo anche di altre situazioni. Sì comunque, me lo disse...”*); e rientrava piuttosto nella convinzione che quella vicenda e il ruolo che vi aveva avuto fosse all'origine di tutti i guai giudiziari che aveva avuto in seguito.

D'altra parte, Giuseppe DI GIACOMO non era “chicchessia”.

Egli era un esponente di spicco di Cosa Nostra catanese, organicamente inserito nella famiglia mafiosa dei LAUDANI fin dall'inizio degli anni '80 (e ritualmente affiliato). Ha commesso numerosi omicidi per conto dell'associazione mafiosa per i quali ha riportato una condanna definitiva all'ergastolo. E' a conoscenza, e le sue dichiarazioni sono in linea con numerose altre acquisizioni processuali, della partecipazione delle cosche catanesi alla stagione delle stragi, ma anche dei dissensi che serpeggiavano al loro interno al sodalizio catanese in relazione all'avversione del capo della famiglia di Catania, Benedetto SANTAPAOLA alla strategia di contrapposizione violenta allo Stato. Ed ha rivelato alcuni retroscena anche dei rapporti che RIINA e BAGARELLA avevano intrecciato con personaggi di Cosa Nostra catanese, molto discussi o invisibili all'interno del suo sodalizio, come Santo MAZZEI (da lui personalmente conosciuto), che, dopo essere entrato nelle grazie di BAGARELLA, per volere di RIINA era stato formalmente affiliato proprio perché RIINA aveva interesse a disporre di un proprio uomo di fiducia in senso a Cosa Nostra catanese.

All'epoca della sua detenzione insieme al CINA' era in espiazione pena, per l'ergastolo comminatogli in continuazione con altre pene detentive e ininterrottamente detenuto

fin dal 1983. E sebbene non si fossero mai conosciuti personalmente in precedenza, come DI GIACOMO sapeva chi fosse il dott. CINA', questi a sua volta sapeva bene chi fosse DI GIACOMO, perché del gruppo di socialità del CINA' faceva parte Carlo GRECO che conosceva benissimo il DI GIACOMO e gliene aveva parlato, dicendogli che era uno di loro, cioè un uomo d'onore (*"Sapevo chi era, personalmente io non conoscevo lui e lui non conosceva me come persona, però lui sapeva anche chi ero, anche perché lui era allora, visto che abbiamo parlato di gruppi al 41 bis, nel gruppo dove c'era Carlo Greco, Carlo Greco era diciamo un affiliato di Cosa Nostra con Pietro Aglieri e lui andando lì poi Carlo glielo ha detto, dice Peppe così, così, sapeva che eravamo... Che rappresentavamo la stessa cosa, no?"*).

Ma se i due non più giovani uomini d'onore, sapendo l'uno dell'altro di essere *la stessa cosa* (cioè di far parte di Cosa Nostra) e conoscendo ciascuno il "valore" dell'altro, avevano la possibilità di parlare tra loro anche a bassa voce e lontano da orecchie indiscrete (e sia pure con il rischio del tutto teorico di microspie piazzate nel bagno); e posto che certamente parlarono tra loro, attesto la quantità e natura delle informazioni che DI GIACOMO è stato in grado di sciorinare sul conto del CINA'; tutto ciò premesso, non si comprende di cosa avrebbero dovuto parlare per riempire le interminabili ore di detenzione in cella, se non, prima di altri più leggeri argomenti (dei quali pure parlarono: per esempio, il DI GIACOMO ha detto che stava studiando matematica e il CINA' fu prodigo di consigli e spiegazioni) di ciò che più di ogni altra cosa li accomunava, come l'aver sacrificato la propria vita all'organizzazione criminale in cui entrambi avevano militato per anni, senza avere ancora reciso i legami con quello che continuava ad essere il loro mondo, nonostante le pesanti condanne e la dura detenzione; e quindi le rispettive vicissitudini giudiziarie, ma anche i fatti di cui s'erano resi protagonisti nel corso della comune militanza in Cosa Nostra, o almeno quelli di cui ritenevano di potere parlare senza eccessivi rischi (e non v'è dubbio che tra il luglio del 2006 e il gennaio del 2007, erano ancora da venire le rivelazioni di Massimo CIANCIMINO che avrebbero innescato anche sulla vicenda del papello un rinnovato interesse degli inquirenti ed un eccezionale risalto mediatico).



Né può additarsi come la *dichiarazione più incredibile* quella secondo cui il CINA' gli avrebbe confermato che il papello era giunto a destinazione.

Intanto, il DI GIACOMO non si è mai espresso esattamente in questi termini. Egli si è limitato a confermare che il CINA' gli fece capire che fosse giunto a destinazione, ma non glielo ha mai detto espressamente e mai gli precisò se e a chi egli l'avesse recapitato. E glielo fece capire con una frase con la quale lo rassicurò circa il fatto che, grazie a quanto era scritto nel papello, DI GIACOMO non avrebbe scontato l'ergastolo. E l'odierno collaboratore di giustizia ne dedusse che le richieste contenute nel papello, tra le quali, sempre sulla base dei cenni fattigli dal CINA' figurava anche la richiesta di abolire l'ergastolo, dovevano essere giunte a chi di competenza.

Quella del DI GIACOMO resta quindi una deduzione. Le si può addebitare di avere uno scarso peso sul piano probatorio, proprio per la sua natura di mera deduzione, ma non certo additarla come una contraddizione in cui sia incorso il dichiarante rispetto a quanto aveva detto inizialmente e cioè di non sapere a chi fosse destinato il papello e se fosse giunto a destinazione.

Quanto al profilo della presunta incongruenza segnalata nell'atto d'appello, per il fatto che la vicenda del papello risaliva a ben 14 anni prima, rispetto alle confidenze del CINA', e quindi non si comprenderebbe come si potesse ancora confidare che esso avrebbe dato i suoi frutti, dopo tutto il tempo che era trascorso senza uno straccio di risultati, valga la considerazione che segue.

In primo luogo, le parole rassicuranti che il DI GIACOMO mette in bocca al CINA' riecheggiano le analoghe rassicurazioni che altri uomini d'onore ebbero in tempi e circostanze differenti a rivolgere ai loro sodali che, divenuti collaboratori di giustizia, ne hanno fatto menzione (cfr. Tullio CANNELLA, Gaspare SPATUZZA, Stefano LO VERSO); e se 14 anni di attesa possono sembrare, in generale, un'eternità per continuare a sperare nella sospirata abolizione dell'ergastolo, per chi, come il DI GIACOMO, da molto meno tempo aveva visto passare in giudicato la condanna alla pena a vita 14 anni potevano sembrare un soffio e anzi il tempo già trascorso poteva

confortare la speranza che fosse ormai vicino il momento di cogliere i frutti di una strategia che si misurava sui tempi lunghi delle condanne a vita.

Ma soprattutto, la richiesta di abolizione dell'ergastolo, che figurava nel "papello", aveva per così dire tracciato la rotta di un "confronto" con la politica e le istituzioni destinato a perpetuarsi e rinnovarsi nel tempo, con andamento alterno e in modi forme diverse, e in stagioni anch'esse molto diverse l'una dall'altra.

*Le aspettative dei mafiosi e il confronto a distanza con la politica. Le autonome ragioni dell'evoluzione de quadro normativo.*

L'abolizione dell'ergastolo, insomma, non avrebbe mai smesso di formare oggetto, non più di minacciose pretese e terrificanti ultimatum lanciati allo Stato da un'organizzazione criminale capace di ricorrere ad una violenza di tipo terroristico per fare valere le proprie ragioni, bensì di aspettative e richieste affidate a compiacenti o pelose sponsorizzazioni politiche o alla convergenza oggettiva di un interesse vitale di tanti detenuti mafiosi e delle loro famiglie (e di quanti all'interno di Cosa Nostra non li avevano affatto dimenticati), coniugato all'interesse strategico a sbarazzarsi dell'unico vero impedimento dirimente all'esercizio e alla perpetuazione del potere mafioso, con le più genuine istanze di una cultura istituzionale di tutto rispetto qual è quella espressa dalla tradizione politico-culturale del garantismo penale.

E all'epoca cui risale la comune detenzione del DI GIACOMO con il CINA' era ancora fresca la memoria di un precedente che faceva comprendere come l'obbiettivo perseguito fosse stato davvero a portata di mano. Anzi, era stato già di fatto raggiunto, anche se si era trattato di un successo effimero.

Il 2 gennaio 2000 era entrata in vigore la L. n. 497 del 1999 (c.d. Legge CAROTTI) che estendeva ai delitti punibili con l'ergastolo la facoltà di optare per il rito abbreviato e quindi la conseguente possibilità di fruire, in caso di condanna, del beneficio connesso alla scelta del rito alternativo della commutazione della pena dell'ergastolo in 30 anni di reclusione. La modifica normativa per la quale si aprì tutto un contenzioso sulla possibilità di estendere la facoltà di optare per il rito alternativo anche agli imputati di procedimenti in corso che versassero in fase dibattimentale (risolto con un

nuovo intervento normativo: v. art. 4 ter del d.l. 7 aprile 2000, n. 82, conv. con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della L. 5 giugno 2000, n. 144, dal quale, però sono scaturiti nuovi contenziosi trascinati fino ai nostri giorni, denunciandosi l'illegittimità delle condanne all'ergastolo nei riguardi degli imputati che non avessero potuto usufruire della finestra temporale di accesso al rito abbreviato aperta dalla disciplina temporanea per ragioni contingenti e a loro non imputabili, o non avessero potuto esercitare il diritto di optare per il rito abbreviato se non dopo il 24 novembre 2000, data di entrata in vigore della modifica "peggiorativa" di cui al d.l. 341/2000), era stata poi parzialmente sterilizzata, nei suoi effetti retroattivi, dal sopravvenuto d.l. 24 novembre 2000, n. 341 conv. con modificazioni in L. 19 gennaio 2001, n. 4, che, con norma di interpretazione autentica stabiliva che, nei casi di continuazione o concorso di delitto punibile con l'ergastolo con altri delitti per effetto dei quali la pena da comminarsi fosse quella dell'ergastolo con la sanzione accessoria dell'isolamento diurno, il beneficio per il rito doveva intendersi circoscritto alla mera soppressione della sanzione accessoria dell'isolamento diurno.

E sarebbero passati ancora molti anni – nel corso dei quali peraltro le questioni cennate non avevano cessato di essere dibattute e di dare vita a reiterate iniziative processuali – prima che la Corte Costituzionale dichiarasse l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1 del cit. d.l. 341/2000 nella parte in cui la norma, in quanto qualificata come di "interpretazione autentica", ma sostanzialmente innovativa del quadro normativo preesistente, pretendeva di estendere retroattivamente i suoi effetti anche agli imputati che avessero presentato richiesta di giudizio abbreviato nel periodo compreso tra il 2 novembre 2000 e il 24 novembre 2000<sup>248</sup>.

---

<sup>248</sup> Corte Cost. n. 210 del 3 luglio 2013, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del cit. art. 7, per violazione dell'art. 117 Cost., ha preso in considerazione la situazione in cui versavano i condannati all'ergastolo che avevano chiesto il giudizio abbreviato tra il 2 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della legge Carotti che aveva reintrodotta per tali soggetti la fruibilità del rito premiale) e il 24 novembre 2000 (data di entrata in vigore della disciplina modificativa in peius), ma, essendo stati condannati dopo quest'ultima data, si erano visti applicare la pena perpetua per effetto della sfavorevole modificazione normativa intervenuta nel frattempo: situazione assolutamente identica a quella che aveva determinato la condanna dell'Italia per violazione della legalità convenzionale, pronunciata dalla Corte di Strasburgo il

Ma già all'epoca cui risalgono le confidenze che il CINA' avrebbe fatto al DI GIACOMO era in atto i fermenti critici, le dispute dottrinali e le iniziative processuali che avrebbero poi trovato sbocco nel caso SCOPPOLA, con la pronuncia in data 17.09.2009 della Grande Camera della Corte di Strasburgo che ha condannato l'Italia per violazione degli artt. 6 e 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo<sup>249</sup>.

Il problema della legittimità del "fine pena mai" trascende l'interesse dei detenuti mafiosi. Ma non c'è dubbio che le complesse questione legate alle modifiche normative succedutesi a partire dalla seconda metà degli anni '90 e all'inizio dell'anno 2000, di cui s'è qui potuto dare un cenno minimo, si legano ad un versante di quella problematica che era di particolare interesse per i detenuti mafiosi, cioè i condannati all'ergastolo per delitti commessi in contesti associativi riconducibili alle organizzazioni criminali di stampo mafioso operanti nel territorio nazionale. Quasi

---

17 settembre 2009, "Scoppola c.Italia". Ivi, la Corte EDU ha ritenuto, mutando peraltro il proprio precedente orientamento, che l'art. 7, par. 1 della Convenzione non sancisce solo il principio di irretroattività delle leggi penali più severe, ma anche, e implicitamente, il principio della retroattività della legge penale meno severa, che si traduce "nella norma secondo cui, la legge penale in vigore alla commissione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato". E l'art. 30 della L. 479/99 si traduceva appunto in una disposizione penale posteriore che prevedeva una pena meno severa. Come rilevato da Cost. n. 210/2013, si tratta di un principio analogo a quello contenuto nel quarto comma dell'art 2, cod. pen., che dalla Corte di Strasburgo è stato elevato al rango di principio della Convenzione, le cui disposizioni, nel significato loro attribuito dalla Corte Edu, specificamente istituita per darvi interpretazione e applicazione, (art. 32, par. 1 della Convenzione), integrano quali norme interposte il parametro costituzionale espresso dall'art. 117, primo comma Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. Da qui, una volta accertato dalla Corte di Strasburgo che la situazione determinata dalla norma di diritto interno violava la legalità convenzionale, con riferimenti all'art. 7, par. 1, l'inevitabile dichiaratori di illegittimità costituzionale della norma impugnata per violazione dell'art. 117 Cost.

<sup>249</sup> Come è noto, con la cit. sentenza la Corte Edu ha ritenuto che la norma di cui all'art. 442, comma 2 c.p.p., come modificata nel suo ambito di applicazione prima dalla L. n. 479/1999 e poi dal d.l. 341/2000, sia norma di diritto sostanziale e pertanto rientra nel campo di applicazione dell'art. 7, par. 1 della Convenzione che, secondo una giurisprudenza innovativa della stessa Corte di Strasburgo, comprende anche il diritto dell'imputato di beneficiare della legge penale successiva alla commissione del reato che prevede una sanzione meno severa di quella stabilita in precedenza: nel caso di specie, la sanzione di trenta anni di reclusione, pure nel caso di reati puniti con l'ergastolo con isolamento diurno, poi sostituita retroattivamente, per effetto di una norma formalmente di interpretazione autentica ma sostanzialmente modificativa del quadro normativo con quella del semplice ergastolo.

esclusivamente a loro era riferibile infatti la situazione di essere condannati per più delitti che comportassero la pena complessiva dell'ergastolo con isolamento diurno, così come a loro era riferibile il c.d. "ergastolo ostativo", e più in generale la preclusione – che venne introdotta proprio con il D.L. 306/92 varato dopo la strage di Capaci, nel senso di inasprire ulteriormente la disciplina di cui all'art. 4 bis Ord. Pen. - a quei benefici della legge GOZZINI di cui parla Giovanni BRUSCA come una delle richieste cui soleva riferirsi RIINA. E l'imponente impegno profuso per dare uno sbocco positivo alle speranze e alle aspettative del popolo di Cosa Nostra che languiva dietro le sbarre, non senza qualche successo, giustifica in qualche modo l'esortazione che CINA' avrebbe rivolto al DI GIACOMO per una fiduciosa attesa di sviluppi positivi della sua situazione (di condannato all'ergastolo).

*Rilievi conclusivi sull'attendibilità del DI GIACOMO.*

Resta dunque, tra le asserite criticità delle dichiarazioni del DI GIACOMO che si riferiscono al ruolo di CINA' nella vicenda del papello, l'argomento della tardività di tali dichiarazioni.

Il gravame proposto nell'interesse dell'imputato predetto vi insiste, additando come chiaro indizio di una *ingiustificabile progressione accusatoria* la circostanza che il dichiarante ne abbia fatto cenno per la prima volta soltanto nell'interrogatorio reso ai P.M. di Palermo l'11 marzo 2016, e quindi circa sette anni dopo l'inizio della sua collaborazione con la giustizia, nel corso dei quali era stato sottoposto a numerosi interrogatori ed altrettanti esami dibattimentali.

L'appellante come stigmatizzando come incongrue le considerazioni sulla base delle quali già il primo giudice aveva disatteso quell'argomento difensivo, sposando la giustificazione fornita dallo stesso dichiarante, secondo cui, in sostanza, non ne aveva parlato in precedenza perché nessuno glielo aveva mai chiesto e lui era stato interrogato sempre su altri fatti, e su ben più gravi delitti.

Ora, che il DI GIACOMO non abbia parlato delle confidenze di CINA' sul papello nei primi 180 giorni dall'inizio della collaborazione perché non era nella condizione di poter annoverare quell'argomento tra i fatti di maggiore gravità e allarme sociale, a fronte dei gravissimi delitti confessati già in quel periodo iniziale può apparire una spiegazione di comodo (per il collaborante e per chi voglia salvarne la credibilità). E lo stesso potrebbe dirsi della ragione addotta per giustificare il non averne fatto cenno nelle numerose occasioni in cui era stato sentito prima di quell'interrogatorio dell'11 marzo 2016.

Eppure, quella spiegazione rispecchia fedelmente ciò che è accaduto.

E' innegabile che il DI GIACOMO abbia parlato delle confidenze di CINA' la prima volta che è stato specificamente sentito su quanto a sua conoscenza in relazione alla vicenda su cui stavano indagando i magistrati della procura di Palermo che lo interrogarono quel giorno. E francamente non gli si può addebitare di non avere spontaneamente operato certi collegamenti e certe valutazioni che sono oggettivamente controverse tanto da formare oggetto di accesa contesa tra accusa e difesa.

Non era così scontato per DI GIACOMO ricollegare la figura e il ruolo del CINA' e le confidenze che gli aveva fatto, alle stragi su cui pure era stato sentito in pubblico dibattimento dinanzi la Corte d'Assise di Caltanissetta che stava celebrando il processo per la strage di Capaci (come fa fede il verbale d'udienza del 29 aprile 2015), dal momento che per quanto consta, il CINA' non è mai stato neppure indagato per la strage di Capaci e neppure per quelle successive.

Né gli si può contestare di non avere sentito il dovere di segnalare spontaneamente i fatti che ha poi riferito e concernenti la vicenda del "papello", dandosi per scontato che dovesse avere piena consapevolezza della gravità di quei fatti.

La difesa trascura di considerare che uno degli argomenti più "forti" dedotti a sostegno del proposto gravame è proprio quello secondo cui la condotta che si contesta al CINA', quand'anche fosse provata, per essersi prestato a fare da tramite nella trattativa tra ROS e vertici mafiosi, non integrerebbe comunque gli estremi del reato per cui si procede,

già sotto l'aspetto oggettivo. Ciò che val quanto dire che, a tutto concedere, quella condotta sarebbe penalmente irrilevante.

Ma allora, come si può addebitare al DI GIACOMO di non avere colto la rilevanza penale di quella condotta se la questione è tanto controversa e controvertibile, almeno secondo il punto di vista della difesa, da costituire materia di uno dei principali motivi del gravame proposto avverso la condanna del CINA'?

Piuttosto, depone a favore della credibilità del dichiarante proprio la circostanza che egli non si sia indotto a "cavalcare" il risalto mediatico della vicenda "Trattativa", offrendo spontaneamente la propria disponibilità a fare rivelazioni che avrebbero potuto dare lustro alla sua reputazione come collaboratore di giustizia. E lo comprova anche la presunta incertezza sul fatto che il papello fosse giunto o meno a destinazione: è degno di nota, e torna a suffragio della credibilità del dichiarante, che egli non abbia aggiunto una parola di più a quella frase che il CINA avrebbe pronunciato, facendogli così intendere che il papello doveva essere giunto a destinazione. Ed invero, se il DI GIACOMO avesse voluto millantare conoscenze inesistenti, non gli sarebbe costato nulla, dato il risalto mediatico della vicenda in generale e di certe circostanze in particolare come tutta la parte concernente i contatti CIANCIMINO-ROS, fare riferimento a Vito CIANCIMINO o ai carabinieri come terminali di quell'interlocuzione. Invece, DI GIACOMO ha dichiarato di non sapere nulla di quei contatti, o più esattamente ha detto che CINA' non gli disse nulla al riguardo.

Detto questo, il contributo testimoniale di Giuseppe DI GIACOMO è ancora più solido, sul piano dell'efficacia probatoria, di quanto non sia quello del LIPARI – gravato della riserva di cui s'è detto - in ordine alla dimostrazione del ruolo ascrivibile al CINA' nella vicenda che ci occupa. E ad esso devono aggiungersi ancora gli elementi desumibili dalle dichiarazioni di Rosario NAIMO su cui si tornerà in prosieguo nell'esaminare più specificamente il gravame proposto nell'interesse dell'imputato CINA'. Basti rammentare che all'incontro con il CINA' – peraltro ma smentito dall'imputato – in occasione del quale questi si sarebbe lasciato andare ad uno sfogo

personale, lamentando di versare in una condizione di grave tensione per essere costretto a soddisfare richieste altrui le più disparate, inclusi contatti politici, che esulavano dai suoi compiti di medico, fece seguito quello con Salvatore RIINA, che il dichiarante colloca proprio nell'ottobre del '92. E in questo secondo incontro, il capo di Cosa Nostra, nell'informarlo del suo proposito di aiutare i carcerati, lo pregò di intercedere presso CINA' per farlo desistere dal proposito di recarsi negli Stati Uniti (e in effetti CINA' gli aveva detto che voleva allontanarsi da Palermo per sottrarsi alle pressioni cui era sottoposto in quel periodo) perché c'era bisogno di lui, perché erano in attesa di qualcosa che avrebbe potuto aiutare i carcerati, forse in relazione a promesse che gli erano state fatte (*“Stiamo cercando, mi disse, stiamo cercando di avere qualcosa come aiutare questi disgraziati che sono in galera, di ricevere, di avere qualche privilegio, qualche cosa, siamo in un periodo, in una fase che... Come se aspettavano qualcosa, dice quindi, dice, lui per noi è molto importante, senza di lui, se sinni va iddu siamo rovinati”*). Aggiunse che stavano lottando per ottenere queste cose (in favore dei carcerati) e in qualche modo il dottore CINA' serviva a quello scopo, al punto che se si fosse allontanato, sarebbero stati nei guai. (*“quando lui mi parlava che il dottor Cinà ci serve, il dottor Cinà è messo davanti, il dottor Cinà se in questo momento ci succede qualche cosa siamo nei guai perché aspettiamo... Parlava sempre come se aspettava qualcosa per potere aiutare ai carcerati, cioè aspettava qualche, come possiamo chiamare in italiano? Privilegio, qualche promessa che gli avevano fatto, stiamo cercando, stiamo lottando per ottenere qualcosa. Certamente queste erano le cose che diceva e nello stesso tempo voleva, forse perché a lui ci pareva male essere troppo pesante, voleva pure che io, siccome tra noi, eravamo tra noi giovani, chiamiamo giovani, più giovani di lui, che potevo mettere una parola a dire: ma dove vai per adesso? Cioè, voleva scoraggiare me per scoraggiare lui”*).

E da un terzo incontro, questa volta del tutto casuale con BIONDO e con BONDINO, che erano andati a trovarlo a Mazara, il NAIMO ebbe conferma che in Cosa Nostra si era effettivamente in attesa di buone notizie per i carcerati, e in particolare per i detenuti al 41 bis (*“Il Biondo mi disse, dice: Sarò, dice, stiamo aspettando da un momento*



*all'altro notizie di... Qualche notizia buona che possano... Che ci possano aiutare a sti disgraziati, per sta gente che è in galera con il 41 bis. Dice: aspettiamo da un momento all'altro buone notizie. Questo è ciò che mi disse. Io ci ho detto: speriamo...”).*

Dunque, secondo quanto si ricava dalla testimonianza di NAIMO, nell'ottobre del '92 RIINA era in attesa di risposte positive a sue richieste o iniziative mirate ad alleviare la condizione dei detenuti al 41 bis. Era quindi pendente un'interlocuzione avviata con l'intermediazione del dottor CINA' che, peraltro, non aveva esaurito il proprio compito – tanto che RIINA paventava che mettesse in atto il proposito ventilato di allontanarsi giusto in quel momento – a riprova che si trattava di un'interlocuzione ancora in pieno corso. E CINA' ne era il tramite (o uno dei tramiti).

Orbene, gli esiti degli accertamenti espletati a riscontro delle dichiarazioni di Giuseppe DI GIACOMO e le considerazioni fin qui svolte sul punto in esame motivano il giudizio di piena attendibilità del dichiarante e del suo narrato già formulato dal giudice di prime cure.

Per quanto concerne più specificamente la prova che sia stato CINA' fare da tramite di Vito CIANCIMINO in un'interlocuzione con i vertici di Cosa Nostra, nel corso della quale a RIINA pervenne una chiara sollecitazione ad avviare un dialogo che servisse a far tacere le armi, e da RIINA fu inoltrata, attraverso lo stesso canale – che passava per CINA' e per CIANCIMINO – una risposta positiva corredata da specifiche richieste tra le quali, anzitutto l'annullamento delle condanne all'ergastolo che poteva a sua volta conseguirsi attraverso la revisione delle condanne inflitte in esito al maxi processo, ma anche, e più radicalmente, con l'abolizione dell'ergastolo, dalle dichiarazioni del DI GIACOMO e dagli accertamenti di cui s'è detto sono emersi elementi che fanno ritenere assolutamente possibile e del tutto plausibile che egli abbia raccolto dal CINA', nel periodo di comune detenzione al carcere di Tolmezzo, le confidenze di cui ha poi riferito.

Si potrebbe obiettare però ciò non basta ad integrare il riscontro esterno, di carattere oggettivo richiesto dall'art. 192, comma 3 per conferire piena efficacia probatoria alle dichiarazioni che promanano da una fonte testimoniale che, sebbene tale, resta

assoggettato ad uno statuto, qual è quello della testimonianza assistita, che è assimilato per espressa previsione normativa a quello dettato per le dichiarazioni degli imputati di reato connesso, come regole di valutazione della prova che se ne ricava.

Né poteva esservi un riscontro diretto e specifico, in mancanza dell'intercettazione dei colloqui tra i due interlocutori, o di una franca ammissione del diretto interessato.

E tuttavia, se la convergenza del molteplice ha ancora diritto di cittadinanza nella disciplina della formazione e valutazione della prova nel processo penale, tale modalità di integrazione della prova dichiarativa, che è stata codificata dalla giurisprudenza di legittimità con particolare riguardo al tema della valutazione probatoria della chiamata in (cor)reità, ma vale per tutte le propalazioni di valenza indiziante, e perciò "accusatorie", si è certamente realizzata, nel caso di specie.

Ed invero, le dichiarazioni del DI GIACOMO vanno a combaciare, per ciò che concerne il ruolo che il CINA' avrebbe avuto nella vicenda, con quelle del LIPARI che ne avrebbe avuto conferma, anche lui, dalla medesima fonte diretta, e cioè dallo stesso CINA'. Questi, quindi, avrebbe fatto una confidenza del medesimo tenore, ma in tempi e circostanze del tutto differenti e a due diversi soggetti che non hanno avuto contatti tra loro, dopo avere iniziato, con esiti opposti, un percorso collaborativo.

Dei limiti di efficacia probatoria delle propalazioni del LIPARI s'è già detto e non serve ripetersi. Ma le dichiarazioni del DI GIACOMO, oltre che con quelle del LIPARI, vanno ad incrociarsi con la testimonianza di NAIMO Rosario e, prima ancora, con ciò che al riguardo ha detto e scritto Vito CIANCIMINO, che certamente non poteva sapere, nel 1993, che 13 anni dopo un nuovo collaboratore di giustizia, Giuseppe DI GIACOMO, avrebbe riferito di avere avuto dallo stesso CINA' conferma del ruolo di quest'ultimo nella vicenda del "papello".

E, per converso, il DI GIACOMO nulla sa o ha detto di sapere circa il ruolo che nella medesima vicenda ebbe il CIANCIMINO, ovvero l'essere stato questi il referente diretto di CINA' in quell'interlocuzione di cui aveva avuto sentore anche NAIMO, mirata ad ottenere benefici per i mafiosi e in particolare per i detenuti al 41 bis.

Insomma, ogni dichiarante conosce un pezzo della storia e solo di quello riferisce (tranne LIPARI, che conosce ed è in grado di unire i vari segmenti perché, secondo quanto ha dichiarato, e senza incertezze confermato anche al dibattimento di primo grado del presente processo, egli ebbe modo di esserne informato parlandone sia con CIANCIMINO che con CINA'). E anche quando non si tratti dello stesso segmento, ma di pezzi diversi, essi combaciano perfettamente tra loro come tessere di un mosaico. E ciò non può che avvalorare l'efficacia probatoria del riscontro incrociato: di quel riscontro cioè all'attendibilità delle varie propalazioni che si ottiene incrociandole tra loro.

Così NAIMO, come s'è visto, ha saputo, nell'ottobre del '92, che era in corso un'interlocuzione nel corso della quale RIINA – che a NAIMO sembra fare riferimento nell'intercettazione del 18 settembre 2013, mostrando di averlo effettivamente conosciuto e di avere avuto di lui un'ottima opinione, almeno fino a quando non decise di *farsi arrestare*<sup>250</sup> - aspettava delle risposte, verosimilmente a sue richieste, mirate a ottenere benefici per i carcerati e segnatamente i detenuti mafiosi sottoposti al regime del 41 bis. Ignora da chi dovessero provenire quelle risposte, ma sa che il dott. Antonio CINA' aveva un ruolo particolarmente importante in quella interlocuzione.

DI GIACOMO apprende dallo stesso CINA' che, per ordine di RIINA, egli aveva redatto un papello contenente varie richieste tra le quali campeggiava l'abolizione dell'ergastolo e del 41 bis. E poiché il CINA' gli confidò di ritenere che l'aver redatto quel documento fosse all'origine dei suoi attuali (e forse anche futuri) guai giudiziari, se ne deve inferire che non se lo fosse tenuto per sé, ma lo avesse inoltrato a chi di dovere.

---

<sup>250</sup> Nell'intercettazione citata, infatti, RIINA parla di un soggetto che faceva la spola tra America e Italia (*questo ragazzo sta americano...un picciotto bonu...questo qua...americanu e italianu...e faceva....era cà e faceva...*) e che gli sembrava essere un bravo ragazzo, nonostante che gli dicessero che era "sbirro" (*E poi debbo dire la verità che a mia mi pareva un bravo ragazzo...ca mi ricevanu sb...u chiamavanu sbirru...*). Poi, tornato definitivamente dall'America, si fece arrestare (*...pigghia e veni chistu r'America...E si fa arristari docu, vicinu...*).

DI GIACOMO non sa nulla di un eventuale ruolo di CIANCIMINO. Quest'ultimo invece indica proprio nella persona di CINA' l'ambasciatore dell'altra sponda, cioè il soggetto, vicino a RIINA, perché ne era tra l'altro il medico personale, tramite il quale egli si era rivolto per stabilire un contatto con i vertici mafiosi, riuscendovi; e sempre tramite il CINA avrebbe ricevuto l'accettazione dell'invito a dialogare e la delega a trattare con i Carabinieri per conto di Cosa Nostra.

CIANCIMINO non parla di "papello", né rivela di aver ricevuto da CINA' alcun documento o comunque specifiche indicazioni o richieste, ma solo una *piena delega a trattare*.

E ad arricchire il compendio di dichiarazioni convergenti concorrono anche le ammissioni dell'imputato CINA', ancorché solo parziali.

*Le ammissioni (parziali) di Antonino CINA'.*

Secondo l'assunto difensivo, il CINA' – come lo stesso imputato ha ammesso nelle dichiarazioni spontanee rese il 22.09.2017 – avrebbe sì incontrato Vito CIANCIMINO, che aveva conosciuto anni addietro, presentatogli da un collega, il dott. Gioacchino PENNINO (che per inciso era sì medico radiologo, ma anche uomo d'onore della famiglia mafiosa di Brancaccio, poi divenuto collaboratore di giustizia), dopo che allo stesso CIANCIMINO si erano rivolti i Carabinieri, di cui fece anche i nomi (il Capitano DE DONNO e il Col. MORI). Ma si trattò di un solo incontro che non ebbe alcun seguito perché CINA', che era rimasto sorpreso del fatto che i Carabinieri si fossero rivolti proprio a CIANCIMINO, reputandolo una persona *ambigua e opportunistica*, e riteneva che quella *iniziativa di parte fosse inverosimile al punto che nemmeno mi interessai di sapere cosa volessero i Carabinieri*, non avrebbe accolto in sostanza l'invito a metterlo urgentemente in contatto con Salvatore RIINA (*"voleva mettersi subito in contatto con la controparte....Prima ancora che potesse proseguire, gli risposi che comunque era impossibile che io potessi aiutarlo, spiegandogli che non avevo modo di contattare nessuno, atteso che potevo incontrare le persone cui lui si riferiva solo su loro richiesta e solo dopo laboriosa accortezza. Gli accennai anche*

*che era impossibile contattarli attraverso comunicazioni scritte, considerato che sarebbe trascorso almeno un mese...”), adducendo anche che sarebbe stato molto più facile che vi riuscisse lo stesso CIANCIMINO (“aggiunsi che lui aveva sicuramente più possibilità di me per poterli contattare”). Ed è vero – come il CIANCIMINO ha dichiarato – che gli suggerì, giusto per chiudere il discorso e ritenendo improbabile che potesse nascerne qualcosa se davvero il contatto vi fosse stato, *di chiedere ai Carabinieri di aiutarlo nei suoi processi.**

Ma tutto il resto sarebbe stato una pura invenzione di Vito CIANCIMINO perché a quell’incontro non ne seguirono altri (“L’incontro durò una decina di minuti e CIANCIMINO mi congedò senza null’altro aggiungere. Dopodiché non incontrai mai più Vito CIANCIMINO, né, d’altra parte, lui cercò di contattarmi nuovamente, contrariamente a quanto da lui affermato”). Anzi, l’imputato ha tenuto a precisare che, dopo l’incontro predetto, *non ebbi più modo di incontrare RIINA o esponenti di Cosa Nostra, né tanto meno costoro mi fecero avere direttamente o tramite altri soggetti alcun documento.*

Il racconto della trattativa tra vertici mafiosi e ROS, intermediata da CINA’, sarebbe dunque, secondo la tesi difensiva rilanciata nell’atto d’appello, un’invenzione di Vito CIANCIMINO che avrebbe millantato agli Ufficiali del ROS che lo avevano contattato, e per non perdere l’opportunità di trarne un profitto personale, un’interlocuzione in realtà mai esistita con i vertici mafiosi.

Ora, non si comprende, anzitutto, quale vantaggio processuale Vito CIANCIMINO potesse ripromettersi di ricavare da un maldestro bluff che non avrebbe tardato ad essere scoperto. E per quale ragione, menare tanto a lungo il can per l’aia se alla fine CIANCIMINO era interessato e proiettato verso ad uno scambio di piccolo cabotaggio: ovvero, cospicui benefici processuali in cambio di qualche informazione confidenziale, magari di un certo di interesse investigativo.

(S’intende che tale obiezione vale anche per la versione che MORI e DE DONNO hanno dato sul tenore dei loro contatti con CIANCIMINO, laddove sostengono che fossero inizialmente convinti che CIANCIMINO non avrebbe voluto o potuto stabilire

alcun contatto con i vertici dell'organizzazione mafiosa; e anche quando egli asserì di esserci riuscito, ritennero – così almeno hanno detto e vogliono far credere - che stesse bleffando e volesse solo prendere tempo in vista di uno scambio più alla sua portata e di suo immediato interesse).

Ma il dato che preme per il momento sottolineare è che con le sue dichiarazioni spontanee il CINA' (v. udienza del 22.09.2017) ha finito per ammettere assai più di quel che vorrebbe far credere la sua difesa, sebbene l'intento fosse quello di ammettere soltanto ciò non poteva essere negato o poteva essere ammesso senza pregiudicare le proprie ragioni e la propria posizione rispetto al reato che gli si contestava; ed anzi tentando di demolire una delle principali fonti d'accusa.

Ha ammesso anzitutto di avere incontrato Vito CIANCIMINO, nell'autunno del '92, ma solo una volta e in quanto invitato a sottoporlo ad una visita medica di controllo, motivo per il quale si incontrarono in una clinica privata. Ma la richiesta fattagli dal "paziente" in quella circostanza denota di per sé come ben altro fosse lo scopo di quell'incontro, almeno nelle intenzioni di CIANCIMINO.

Ha ammesso di avere trovato CIANCIMINO molto depresso e preoccupato, riferendo però tale preoccupazione ai timori per le sue vicende giudiziarie, perché si aspettava la conferma definitiva di una condanna che lo avrebbe riportato in carcere, e tale prospettiva gli riusciva insopportabile. Ora, CIANCIMINO aveva dichiarato di avere espresso a CINA' tutta la preoccupazione di MORI per la situazione generale in atto, alludendo alla radicalizzazione dello scontro tra mafia e Stato, e aveva aggiunto che tale preoccupazione era anche la sua (dal verbale d'interrogatorio del 17 marzo 1993, ore 09:30: «...dicendo che i due – al pari di me – erano preoccupati per la situazione»). Dopodiché è certo che egli fosse preoccupato *anche* per le sue vicende giudiziarie e che fosse questa la ragione principale per la quale aveva accettato l'incarico di MORI. Ma non si comprende, nella versione di CINA', che oscura totalmente il profilo di una preoccupazione riferibile altresì all'escalation di violenza mafiosa, come l'esternazione da parte di CIANCIMINO delle sue preoccupazioni per la propria sorte personale (e giudiziaria) si legasse alla pressante richiesta rivolta al

CINA' di farsi da tramite per contattare urgentemente RIINA. Quasi che CINA' dovesse prestarsi ad un'incombenza così delicata solo per fare un favore personale a CIANCIMINO ed aiutarlo a risolvere i suoi guai giudiziari.

Ha ammesso di essersi meravigliato nell'apprendere che i Carabinieri si erano rivolti a CIANCIMINO, e spiega tale "meraviglia" (che anche CIANCIMINO gli attribuisce nelle sue dichiarazioni del 17 marzo '93: «*Espresso soltanto meraviglia perché i Carabinieri si erano rivolti proprio a me...*») con l'opinione poco lusinghiera che lui stesso, CINA', aveva di Vito CIANCIMINO (un personaggio ambiguo e opportunistico), omettendo di dire che la ragione poteva essere ben altra, avuto riguardo allo scopo dell'incontro sollecitato da CIANCIMINO dal momento che:

conosceva da anni Vito CIANCIMINO perché gli era stato presentato da un collega, Gioacchino PENNINO, che era in effetti medico, ma altresì uomo d'onore pure lui, come CINA', anche se organicamente inserito nella famiglia di Brancaccio (mentre CINA' in quella di San Lorenzo);

era stato, il CIANCIMINO, già condannato per associazione mafiosa, anche se non con sentenza definitiva, nell'ambito di un procedimento che era stato stralciato dal maxi processo; era da anni discusso per essere, come ricorda MARTELLI, *il più politico dei mafiosi e il più mafioso dei politici*;

era ritenuto, se non anche lui uomo d'onore, comunque "vicino" ai vertici corleonesi dell'organizzazione mafiosa e loro sodale, tanto vicino che CINA' si lascia scappare di avergli suggerito *che lui aveva sicuramente più possibilità di me per poterli contattare*: che è, a ben vedere, la stessa convinzione e lo stesso pensiero che avevano indotto Pino LIPARI a chiedersi se CIANCIMINO non avesse in animo di tendere una trappola a RIINA, quando si rivolse a lui (LIPARI) per fargli incontrare il "primario", cioè RIINA.

Ha ammesso che CIANCIMINO si era rivolto a lui perché sapeva che era il medico, o anche il medico di RIINA.

Ha detto poi di ritenere *l'iniziativa di parte tanto inverosimile che nemmeno mi interessai di sapere cosa volessero i carabinieri*: proprio come aveva dichiarato

CIANCIMINO, in un passaggio delle sue dichiarazioni del 17 marzo '93 su cui si tornerà tra breve [*«Espresso soltanto meraviglia perché i Carabinieri si erano rivolti proprio a me. L'interlocutore (che era anche ambasciatore) neppure mi chiese che cosa i Carabinieri volessero»*]. Ora, se Vito CIANCIMINO gli chiese di adoperarsi per metterlo in contatto con i vertici mafiosi subito dopo averlo informato che a sua volta aveva avuto dei contatti con i Carabinieri, è chiaro che il motivo di quell'urgenza doveva avere a che fare con l'oggetto di quei contatti e con il motivo per il quale i Carabinieri s'erano rivolti proprio a lui, personaggio accreditato di un notevole spessore mafioso e particolarmente vicino ai suoi "compaesani".

In teoria, le ragioni potevano essere le più disparate, non esclusa ovviamente quella di tentare di indurre CIANCIMINO a collaborare con gli inquirenti. Ma un conto poteva essere la ragione vera e magari recondita; altra quella che i Carabinieri dovevano avere rappresentato a Vito CIANCIMINO, in quel frangente, e di cui lo stesso CIANCIMINO aveva accettato di farsi latore. L'esigenza prospettata al CINA' di contattare con urgenza i vertici mafiosi non poteva certo consistere nel bisogno di informare RIINA, magari prima che venisse a saperlo da altre fonti, che CIANCIMINO era stato avvicinato dai Carabinieri per diventare loro confidente, perché se solo di questo si fosse trattato, bastava parlare chiaro con lo stesso CINA' e soprattutto respingere seccamente ogni profferta, senza neanche bisogno di informarne RIINA. Invece, quello che Vito CIANCIMINO chiedeva a CINA' era precisamente di aiutarlo ad aprire un canale di collegamento tra le due parti, anche se allo stesso CINA' quella "iniziativa di parte" pareva inverosimile, cioè senza alcuna possibilità concreta di essere coltivata.

E il fatto stesso che l'imputato abbia suggerito a CIANCIMINO di farsi "aggiustare" i suoi processi, prima di pensare ad altro, sottintende che egli aveva compreso benissimo quale fosse il senso di quella "iniziativa di parte": aveva compreso cioè che i Carabinieri avevano sollecitato CIANCIMINO ad adoperarsi per favorire una soluzione - generale e non individuale - che passava per la possibilità di stabilire un dialogo con la "controparte". Ma quella frase, oggettivamente sprezzante nella



versione che ne ha dato CIANCIMINO («*Mi apostrofò più o meno con queste parole: “si sono rivolti a lei? Allora, aggiustino prima di tutto le sue cose e poi discutiamo”*». *Giudicai questo atteggiamento altezioso e arrogante...»*), appena un po' più garbata nella versione di CINA' («*ne approfittai per suggerirgli, per chiudere il discorso, ritenendo improbabile che, se davvero il contatto vi fosse stato, di chiedere ai Carabinieri di aiutarlo nei suoi processi”*»), conteneva anche una provocazione: dare la prova che i Carabinieri fossero investiti dell'autorità e delle coperture necessarie per portare avanti un'iniziativa di quel livello. Quell'inciso “*poi discutiamo*” (che però troviamo solo nella versione di CIANCIMINO) fa capire che CINA' aveva compreso perfettamente che l'iniziativa dei Carabinieri era finalizzata ad avviare un dialogo con la “controparte”.

Ed infine, il fatto che il CINA' abbia giustificato, al cospetto di CIANCIMINO, il suo rifiuto di contattare i vertici mafiosi con l'impossibilità di riuscirvi in tempi così rapidi come CIANCIMINO gli chiedeva, conferma quanto meno che l'aver individuato in CINA' un possibile tramite per contattare RIINA era stata, da parte di Vito CIANCIMINO, una scelta avveduta e appropriata. L'imputato ha finito infatti per ammettere che, in effetti, egli sarebbe stato in grado di contattare “quelle persone”, sia pure per vie traverse e con tempi di attesa non preventivabili, perché era già accaduto che lo facesse.

Va poi aggiunto che l'imputato CINA', inconsapevolmente, sposa il linguaggio di Vito CIANCIMINO quando dice di avere ritenuto piuttosto inverosimile *l'iniziativa di parte* (che altro non può essere se non l'iniziativa che proveniva dai Carabinieri). E quando riferisce che CIANCIMINO gli rappresentò l'esigenza di *mettersi subito in contatto con la controparte*: con ciò stesso sottintendendo che egli in quel frangente svolgeva il ruolo di pontiere, nel senso che il compito affidatogli dai Carabinieri, e per disimpegnare il quale aveva bisogno dell'aiuto del CINA', era quello di gettare un ponte, cioè aprire un canale di collegamento tra due parti: i Carabinieri era una parte,

e i vertici mafiosi da contattare erano la controparte<sup>251</sup>. Questa fu innegabilmente la situazione che gli fu rappresentata da Vito CIANCIMINO e in questi termini CINA' la intese senza possibilità di equivoco.

Tuttavia, l'imputato insiste a dire che il discorso si chiuse lì e non ebbe alcun seguito. La sollecitazione al dialogo, proveniente dai Carabinieri, si sarebbe fermata a quello sterile colloquio tra CIANCIMINO e CINA'; e tanto per essere chiari, l'imputato aggiunge di non avere più avuto, in seguito, alcun contatto con quelle persone, né per la causa sponsorizzata da CIANCIMINO né per altri motivi. Sicché la trattativa che ne sarebbe seguita con i vertici mafiosi è, ad avviso della difesa del CINA', un prodotto della fervida immaginazione dell'ex sindaco di Palermo.

Il quale per parte sua sembra non avere invece alcun dubbio che CINA' ebbe ripetuti contatti con i vertici mafiosi.

Anche quando parla dell'atteggiamento *altezzoso e arrogante* che questi avrebbe sfoggiato di fronte alla sua richiesta di contattare subito RIINA, una corretta esegesi del relativo passaggio contenuto nel verbale del 17 marzo 1993, e in particolare l'inciso ***“riferendo le cose dettegli dalle altre persone con cui faceva da tramite”***, fa intendere chiaramente che, secondo la versione di CIANCIMINO, v'era già stato un primo abboccamento con l'altra sponda, perché l'atteggiamento irridente e le parole di CINA' rispecchiavano fedelmente atteggiamenti e valutazioni di quelle *altre persone* con cui CINA' faceva da tramite (erano infatti, dice CIANCIMINO, le parole dettegli dalle *altre persone*).

Ma queste ultime avrebbero veicolato – attraverso CINA' - una risposta che, dietro l'apparente provocazione, condensata in una battuta al limite dello scherno (*“Si sono rivolti a lei? Allora aggiustino prima di tutto le sue cose e poi discutiamo”*) dissimulavano scetticismo e diffidenza per le reali intenzioni dei Carabinieri. Ed era la reazione che inizialmente ci si poteva aspettare, considerando chi erano “le altre

---

<sup>251</sup> E' lo stesso CINA' a chiarire che con quel termine, che comunque non lui, ma CIANCIMINO aveva adoperato nel loro colloquio, egli (CIANCIMINO) intendeva riferirsi ai corleonesi: *«I corleonesi. Quelli che...diciamo, vengono chiamati i corleonesi. Chi specificamente non lo so, ma questo significa secondo me»*.

persone”. Ma si sfidava, al contempo, CIANCIMINO a dare una prova tangibile che l’iniziativa dei Carabinieri, da lui mediata, fosse effettivamente sponsorizzata da altra e più elevata autorità.

A questo primo non incoraggiante esito, sempre nel racconto di CIANCIMINO, avrebbe fatto seguito però un “ritorno di fiamma”, cioè un ripensamento spontaneo dei personaggi con i quali CINA’ aveva fatto da tramite (ovvero, da “ambasciatore”), i quali manifestarono un rinnovato interesse per quella proposta («*Ci fu poi un ritorno di fiamma delle persone delle quali sopra ho detto...»*) che pure a dire del CINA’ era apparsa “piuttosto inverosimile”, tanto da conferire questa volta a CIANCIMINO *piena delega a trattare*.

Di contro, che da CINA’ non fosse venuto alcun concreto appoggio alla richiesta di fare da tramite per veicolare a RIINA la sollecitazione al dialogo proveniente dai Carabinieri ed egli si fosse invece disinteressato alla faccenda sarebbe comprovato, ad avviso della difesa, dal fatto che egli neppure si preoccupò di chiedere a CIANCIMINO cosa volessero i Carabinieri (e quindi non si vede quale messaggio avrebbe dovuto trasmettere a RIINA). E non sono solo parole di CINA’, perché lo stesso concetto, quasi con le stesse parole fu espresso dallo stesso CIANCIMINO nelle dichiarazioni del 17 marzo ’93, come s’è visto [*L’interlocutore (che era anche ambasciatore) neppure mi chiese che cosa i Carabinieri volessero*].

In realtà, l’inciso in questione, se letto nel contesto discorsivo, o almeno nel contesto della narrazione di Vito CIANCIMINO, invece di esserne estrapolato come se fosse una frase autonoma dal resto del racconto, assume tutt’altro significato.

Ed invero, dal verbale citato si evince che, dopo avere riferito del c.d. “ritorno di fiamma” e dei successivi sviluppi della vicenda, CIANCIMINO, nel suo racconto, torna indietro nella cronologia degli avvenimenti; e più precisamente ritorna alla fase interlocutoria che lo aveva preceduto per ribadire il convincimento che aveva già espresso (in un precedente passaggio) che *quelle persone* – cioè i referenti mafiosi di CINA’- *per assumere l’atteggiamento arrogante di cui sopra, dovevano essere pazze o avere le spalle coperte*: perché nel momento in cui CIANCIMINO aveva fatto i nomi

di MORI e DE DONNO (dopo essere stato autorizzato a spenderli), dicendo espressamente che “*erano preoccupati per la situazione*”, per irridere ad una proposta di così grande rilievo strategico come quella di cui lo stesso CIANCIMINO s’era fatto latore, i destinatari della proposta o erano degli irresponsabili oppure stavano già percorrendo una via negoziale alternativa e autorevolmente garantita<sup>252</sup>.

E nel ribadire altresì che il suo interlocutore – *che era anche ambasciatore*, come pure tiene a sottolineare – s’era limitato a dire quelle poche parole già riferite, e cioè che aveva espresso meraviglia per il fatto che i Carabinieri si fossero rivolti proprio a CIANCIMINO, il dichiarante aggiunge appunto quella frase («*neppure mi chiese cosa volessero i Carabinieri*»).

Ed allora, riportata al suo contesto narrativo, e considerato che la frase è pronunciata dopo che il dichiarante aveva già parlato dei successivi sviluppi in cui CINA’ aveva fatto da “ambasciatore” (e quindi aveva ricevuto la sollecitazione rivoltagli da CIANCIMINO per veicarla a RIINA e poi aveva da questi ricevuto la risposta che aveva trasmesso allo stesso CIANCIMINO: altrimenti che razza di ambasciatore sarebbe stato?), è chiaro che quell’inciso non significa che CINA’ non avesse compreso il senso dell’iniziativa di cui CIANCIMINO lo aveva informato, e cioè la sollecitazione ad avviare un dialogo tra vertici mafiosi e rappresentanti dello Stato, ma solo che il CINA’ non entrò nel merito: non chiese – perché non competeva a lui farlo – se i Carabinieri avessero avanzato delle proposte specifiche ed eventualmente quali fossero, le proposte di cui erano latori.

E infatti, dopo quel primo approccio, intriso di scetticismo e apparente disinteresse, vi sarebbe stato il “ritorno di fiamma” con il conseguente conferimento a CIANCIMINO di una “piena delega a trattare”.

---

<sup>252</sup> E infatti è proprio in questo senso che il Generale MORI ritiene debbano interpretarsi le parole di CIANCIMINO, insinuando che, con tutta probabilità, altri stava trattando con i vertici di Cosa Nostra in quel frangente, ma non certo il R.O.S.

### **3.1.7.- La “confessione” di Don Vito.**

Ma non solo le ammissioni dell'imputato CINA': anche le dichiarazioni – e gli scritti – di CIANCIMINO lasciano intendere e denotano assai più di quel che una prima e sommaria lettura potrebbe suggerire.

E a fugare il dubbio che CINA' si fosse effettivamente prestato a fare da tramite con i vertici mafiosi, sia pure dopo avere superato un iniziale scetticismo, soccorre uno scritto fin qui non adeguatamente valorizzato.

Si tratta di un appunto manoscritto che consta di poche frasi ed è certamente riconducibili alla mano di Vito CAINCIMINO. Nel documento, della cui autenticità, come già rilevato dal giudice, di prime cure non v'è motivo di dubitare considerato che fu rinvenuto, insieme a tanti altri fogli manoscritti (come da verbale in atti) nel corso della perquisizione della cella del carcere di Rebibbia eseguita il 3 giugno 1996, si legge:

*“Se Cangemi facesse parte della Cupola doveva sapere della trattativa condotta da con la Cupola (come membro autorevole della Cupola) d'accordo coi Carabinieri. I Volta condizione possibile II Volta condizione da considerare che non si è considerata (cfr VERBALE)”*.

Il senso del sintetico ragionamento annotato da CIANCIMINO è fin troppo chiaro, nella sua prima parte.

Su incarico di MORI, CIANCIMINO era riuscito ad avviare una trattativa con i vertici mafiosi, che aveva come posta in palio la cessazione delle stragi, in cambio dell'accoglimento di eventuali richieste di Cosa Nostra da parte dello Stato. Una cosa davvero enorme, di grandissimo rilievo strategico. Sicché era convinzione di CIANCIMINO che fosse addirittura impensabile che CANCEMI non ne fosse stato al corrente, se davvero egli era – come era accusato di essere e come aveva finalmente ammesso di essere, dopo l'iniziale reticenza - componente della Cupola mafiosa all'epoca dei fatti, cioè del massimo organismo decisionale di Cosa Nostra. Ma se RIINA, ancorché raggiunto dalla sollecitazione ad allacciare un dialogo, l'avesse

semplicemente e brutalmente cestinata, CANCEMI poteva esserne rimasto del tutto ignaro. CIANCIMINO invece è convinto del contrario – sempre che lo stesso CANCEMI fosse chi diceva di essere e cioè un componente della Cupola – proprio in quanto sa che il vertice di Cosa Nostra aveva risposto a quella sollecitazione, e quindi, trattandosi di una decisione di interesse strategico per l’organizzazione mafiosa, il suo massimo organismo decisionale doveva esserne quanto meno informato. O almeno questa era quanto CIANCIMINO poteva dedurre sulla base delle sue conoscenze dei meccanismi decisionali interni a Cosa Nostra, sottostimando il tasso di autocrazia del regime instaurato da Salvatore RIINA la probabile costituzione di una specie di super cupola sovraordinata alla stessa Commissione.

Orbene, come già anticipato, sulla genuinità del manoscritto, nel senso della sua provenienza da Vito CIANCIMINO, non vi sono dubbi.

Esso venne rinvenuto nella cella che lo stesso occupava al carcere di Rebibbia e nel corso di una perquisizione (ossia di un tipico mezzo di ricerca della prova “a sorpresa”). Inoltre, il contenuto dell’appunto non è richiamato in nessuno dei successivi interrogatori, per essere trasfuso nei relativi verbali, né figura in quelli precedenti alla perquisizione del 3 giugno ’96.

Esso è rimasto ciò che era quando fu rinvenuto: non un artefatto concepito per trarre in inganno o per propinare verità di comodo da parte dello scaltro Don Vito, ma piuttosto la genuina annotazione di un pensiero realmente formulato dallo stesso CIANCIMINO; una sua considerazione, fatta ragionando sulla vicenda di cui si sentiva ed era stato effettivamente protagonista: una trattativa fra i vertici di Cosa Nostra e gli ufficiali del R.O.S. che a lui si era presentati autorizzandolo a spendere i loro nomi, ma dando ad intendere di essere emissari di un’ autorità sovraordinata e interessata ad allacciare un dialogo per fare cessare le stragi.

Quel manoscritto, nella sua genuinità, e nel rispecchiare sinteticamente ma chiaramente un preciso convincimento di Vito CIANCIMINO, comprova quindi che egli non mentì a MORI e a DE DONNO quando disse loro che era riuscito a contattare i vertici mafiosi per consentire lo sviluppo della interlocuzione sollecitata dagli stessi Carabinieri. E

prova altresì come egli fosse davvero convinto che quella che gli era stato chiesto di propiziare fosse una vera e propria “trattativa” con i vertici di Cosa Nostra.

Dunque, non è vero che la cosa si chiuse lì, come vorrebbe far credere CINA’.

E, sebbene in quell’appunto non si faccia il nome di CINA’, per escludere che sia stato proprio l’odierno imputato a fare da tramite per stabilire quel contatto ci si dovrebbe spingere a supporre che altri si sia adoperato per tale ufficio di “ambasciatore”: un personaggio rimasto nell’ombra e protetto da Vito CIANCIMINO che, per dissimularne l’identità e il ruolo avuto nella vicenda, avrebbe messo al posto del malcapitato CINA’ (quando invece questi aveva tutte le carte in regola per essere proprio lui a stabilire un contatto con RIINA e fare poi da tramite per successivi sviluppi).

Ma ad una così ardita congettura, priva di qualsiasi appiglio processuale, non si spinge neppure la difesa pur tenace ed agguerrita dello stesso CINA’. E tanto basta per non indugiarvi oltre.

Si può obiettare che quel manoscritto proviene pur sempre da un correo, ed è solo la “verità” di Don Vito.

Ma se un’intercettazione ambientale avesse carpito un soliloquio di Vito CIANCIMINO, nel corso della sua solitaria detenzione, di tenore analogo a quell’appunto, essa non costituirebbe una fonte di prova più genuina di quell’appunto e più idonea a documentare, quasi una fotografia istantanea, che cosa realmente Don Vito sapesse e pensasse degli accadimenti che aveva vissuto in prima persona. E alle dichiarazioni carpite in quella ipotetica intercettazione ambientale non si richiederebbero, come condizione necessaria per integrarne l’efficacia probatoria nella parte in cui contenessero elementi indizianti o esplicite accuse a carico di terzi o una vera e propria chiamata in correità, elementi idonei a confermarne l’attendibilità (cioè i c.d. riscontri estrinseci): esse non sarebbero infatti equiparabili alle dichiarazioni rese all’A.G. che sole soggiacciono alla regola di cui all’art. 192, comma 3 c.p.p.

E analogamente per ciò che concerne i documenti provenienti dall'imputato (in questo caso si tratterebbe di un ex imputato, anzi di un ex indagato) lo statuto di prova è, ai sensi dell'art. 236 (e non potrebbe essere altrimenti) quello proprio delle prove documentali, ancorché si tratti di un documento a contenuto dichiarativo, e non quello di una prova dichiarativa.

Nel caso di specie, peraltro, tutto può dirsi fuor che manchino riscontri estrinseci individualizzanti (avuto riguardo alle propalazioni di NAIMO, LIPARI e DI GIACOMO, oltre alle citate ammissioni dello stesso imputato, ancorché parziali) all'accusa che promana da CIANCIMINO nei riguardi di Antonino CINA' in ordine al ruolo che avrebbe avuto nella vicenda del "papello".

E' vero che nel manoscritto citato il nome di CINA' non viene fatto.

Ma non è questo, il punto ora in esame, perché ciò che preme per il momento è la prova che il circuito necessario per l'instaurazione di quella che allo stesso CIANCIMINO era stata prospettata dagli ufficiali del R.O.S. come una sollecitazione ad avviare un negoziato con esponenti mafiosi di vertice si perfezionò, e un canale di collegamento tra le due parti effettivamente si aprì.

Ed allora, tutto può concedersi, in linea teorica. Si può ipotizzare che Vito CIANCIMINO abbia mentito dall'inizio alla fine a DE DONNO a MORI e ai magistrati che lo hanno interrogato per anni, per non parlare del suo libro. Ma la domanda è: ha mentito pure a sé stesso, autopropinandosi, in un appunto personale che non era destinato ad essere pubblicato, né letto da altri né trasfuso in verbali di (pseudo) interrogatori, la bufala di una trattativa mai esistita?

### **3.1.8.- Le testimonianze dei figli di "don Vito".**

A chiudere il cerchio della prova sul punto qui in esame, e cioè che RIINA non soltanto fu raggiunto dalla sollecitazione ad aprire un dialogo con emissari delle istituzioni (come ha sempre dichiarato BRUSCA), ma rispose positivamente a tale sollecitazione, inoltrando la sua risposta mediante lo stesso canale attraverso cui gli era pervenuta e,



quel che più importa, corredando la sua risposta di specifiche richieste, concorrono le testimonianze dei figli di Vito CIANCIMINO.

E diciamo subito che si fa riferimento soltanto a Roberto e a Giovanni CIANCIMINO, stante la conclamata inaffidabilità di Massimo CIANCIMINO.

Né la testimonianza di Giovanni CIANCIMINO, che è stato nuovamente esaminato dinanzi a questa Corte (e s'è già detto che è stato acquisito il consenso di tutte le parti all'utilizzabilità anche del verbale della deposizione resa nel processo MORI/OBINU) né quella del fratello Roberto (su entrambe la sentenza appellata si sofferma diffusamente alle pagg. 1398-1403 e 1411-1417) soffrono delle criticità denunciate con riferimento alle propalazioni di Giuseppe LIPARI, e tanto meno di quelle che demoliscono la credibilità delle propalazioni di Massimo CIANCIMINO, dalle cui iniziative peraltro i fratelli maggiori si sono sempre dissociati; né hanno mai detto o fatto nulla per supportare le sue mirabolanti ricostruzioni, non di rado anzi dubitando persino – sol perché venivano da Massimo - di notizie date da lui e poi rivelatesi vere<sup>253</sup>. In particolare, Giovanni CIANCIMINO, come già s'è visto, ha parlato di un secondo incontro con suo padre (quello della passeggiata a Monte Pellegrino) vertente sull'argomento della interlocuzione con i vertici mafiosi instaurata su incarico di “personaggi altolocati”. Ha detto infatti che in occasione di questo secondo incontro il padre gli disse che *la cosa era andata avanti*, riferendosi all'oggetto dell'incarico di cui gli aveva parlato nel corso del primo incontro (quello occorso in giugno a Roma e conclusosi bruscamente dopo una furiosa litigata). E poco importa se usò effettivamente il termine di trattativa, come aveva dichiarato al P.M. il 22 settembre 2009 [*“fu in quel frangente che mio padre riferendosi alla trattativa, della quale mi aveva parlato a Roma, mi spiegò quelle cosa e' andata avanti (...) sono state fatte delle richieste dall'altra sponda a questi personaggi altolocati”*], perché il concetto espresso era comunque quello: la formulazione da parte dell'*altra sponda* e in risposta

---

<sup>253</sup> Da ultimo, Giovanni CIANCIMINO, dinanzi a questa Corte ha ribadito, a proposito delle notizie dategli da Massimo circa gli incontri che suo padre doveva avere e che poi ebbe con il Capitano DE DONNO, di non avergli prestato soverchia attenzione perché Massimo era solito dirne tante, che non era facile stargli dietro.

alla sollecitazione trasmessa da Vito CIANCIMINO, di precise richieste ai *personaggi altolocati* che quella risposta avevano sollecitato [*“Certo, le richieste erano quelle, quei due elementi di cui lui mi parlo, che si intersecavano, erano elementi di questa trattativa (...) Dell’altra sponda, queste due richieste, mi parlo solo di queste due richieste... ..Dell’altra sponda ai personaggi altolocati, certo”*].

E, come il teste ha confermato anche dinanzi a questa Corte, le richieste predette concernevano i temi sui quali suo padre gli chiese spiegazioni, nel corso della passeggiata in auto – ovvero, la possibilità di una revisione delle sentenze di condanna passate in cosa giudicata, con specifico riferimento alla revisione de maxi processo, e la legge ROGNONI-LA TORRE, in materia di sequestri e confische dei beni – ricevendone peraltro risposte negative che non mancarono di irritarlo (*“Lui comincio a infastidirsi perché io in pratica io gli diedi due risposte altamente negative”*). Si trattava appunto di due elementi della c.d. trattativa, che non riguardavano la vicenda giudiziaria di suo padre; ed è questa la ragione per la quale, come Giovanni CIANCIMINO ha spiegato rispondendo a una specifica domanda di questa Corte, neppure chiese a suo padre come mai gli sollecitasse un parere o una consulenza, posto che non gli aveva mai chiesto nulla in merito ai suoi processi, per i quali si rivolgeva ai suoi difensori “storici” (CAMPO e RESTIVO).

Non è un dettaglio di poco conto, perché è sintomatico del fatto si trattava di un parere sì tecnico-giuridico, ma che non poteva chiedere ai suoi legali proprio perché non riguardava i suoi processi, ma ben altra vicenda e non poteva investire altri che non fossero i suoi più stretti congiunti.

Giovanni CIANCIMINO ha confermato altresì che nel chiedergli spiegazioni tecniche su quegli argomenti, suo padre consultava un foglio che teneva in mano (*“...e aveva... e aveva tirato dalla tasca un pezzo di carta, un pezzo di carta arrotolato o mò dei temi o dei compiti, che si entrano magari durante gli esami, sa questo... questa specie di... come se fosse... il rotolo, il classico rotolo.... ..E poi mi disse, ancora continuando: “ma la legge penale non vale per il futuro da quando e’ stata introdotta?”*). Anche dinanzi a questa Corte ha ribadito che le domande che gli fece in quel frangente suo

padre le trasse – nel senso che trasse spunto – da quel foglietto che aveva uscito dalla tasca: *«le tirò da questo coso, le tirò da questo coso, guardò, l’occhiale, cose, buio, poi se lo rimise in tasca e disse queste due grandi elucubrazioni giuridiche della revisione del Maxi Processo e la Legge Rognoni-La Torre»*.

Giovanni ha spiegato poi, con accenti di innegabile sincerità, che non gli chiese di fargli vedere quel foglietto, perché non gliene importava nulla, ritenendo che fossero richieste insulse, da non potersi neppure prendere in considerazione; e suo unico desiderio in quel momento era di tornarsene al più presto a casa perché di quella storia, che in effetti già era stata motivo di un furioso litigio in occasione del primo incontro, non voleva sapere più nulla (*«Ma non me ne fregava niente lontanamente, io basta che me ne tornava a casa, signor Presidente, ma che devo continuare una discussione su questo tenore della revisione del Maxi Processo, la Rognoni-La Torre, ci mancava poi che mi diceva andiamo a vendere la fontana di Trevi e mi presentava il signor Trevi...io non mi pareva l’ora che me ne andavo, cioè io non, io più potevo guardare l’uscita, meglio era signor Presidente, parliamoci chiaro»*).

D’altra parte, proprio perché le due questioni su cui suo padre gli aveva chiesto una “consulenza” si riallacciavano, facevano parte della trattativa, Giovanni era già mal disposto e desideroso solo di troncare quella discussione (*«si riallacciava, faceva parte della Trattativa, di questi due punti e queste cose qua. Quindi già io ero mal dispostissimo»*).

Naturalmente non è detto che quel foglio fosse il famigerato “papello” perché poteva essere benissimo un appunto redatto da Vito CIANCIMINO come proprio promemoria. Ma quel che conta è il contenuto di quel foglio e la sua inerenza alle richieste che, secondo quanto ha confermato Giovanni CIANCIMINO, erano state avanzate dall’altra sponda ai personaggi altolocati nell’ambito di quella interlocuzione (comunque la si voglia denominare) di cui gli aveva parlato suo padre.

Il fatto poi che in uno scritto di molti anni successivo, perché databile a gennaio 2002 - quello prodotto dalle difese di MORI e DE DONNO, intitolato “*Revisione processi Vito Ciancimino ax art. 630 lettera D) Codice di Procedura Penale*” e che inizia. “oggi

*11 gennaio 2002...*” - Vito CIANCIMINO ritornasse sul tema della revisione del giudicato penale, questa volta con riferimento al proprio caso personale, non prova nulla. All’epoca cui risale l’episodio raccontato da Giovanni CIANCIMINO il processo a suo carico per associazione mafiosa pendeva ancora in grado d’appello (la sentenza era prevista per gennaio/febbraio dell’anno ’93) e poi ci sarebbe stato, come ci fu, il giudizio in cassazione. Ed inoltre, sempre secondo quanto confermato da Giovanni CIANCIMINO, suo padre aveva fatto espresso riferimento alla revisione del Maxi processo (*“e allora si potrebbe fare la revisione del Maxi processo?”*) e quindi non poteva riferirsi al “suo” processo.

Vero è che quest’ultimo era scaturito da uno stralcio del “maxi”, ma si era incardinato ormai come un processo autonomo. E non poteva esserci confusione all’epoca, per qualsiasi palermitano, su cosa s’intendesse per maxi processo.

Vale poi la considerazione già anticipata: se avesse avuto bisogno di una consulenza o di chiarimenti “tecnici” su questioni che gli stessero a cuore per i processi o le vicende giudiziarie sue personali aveva fior d’avvocati a cui rivolgersi invece di chiedere a suo figlio Giovanni che, per inciso, era avvocato civilista.

Il teste ha dato altresì una spiegazione plausibile delle ragioni per cui ha sempre ritenuto – e ciò torna a ulteriore riprova della sua sincerità e dell’assenza di qualsiasi compiacenza verso l’accusa - che i personaggi altolocati di cui gli aveva parlato suo padre non potessero identificarsi con due ufficiali dell’Arma. Ma gli elementi che ha fornito in ordine a quella che lui stesso denomina come la trattativa in cui suo padre s’era lasciato coinvolgere, la collocazione temporale della vicenda evocata e, come puntualmente rilevato nella sentenza appellata (pagg. 1402-1403), anche la sua evidente corrispondenza con quella cui ha fatto riferimento il fratello Roberto sono tali da non lasciare dubbi che si trattasse proprio dell’interlocuzione avviata nel corso dei contatti che Vito CIANCIMINO ebbe con il Capitano DE DONNO e con il Col. MORI. A meno di non ritenere che egli conducesse anche un’altra trattativa per così dire parallela, della quale non avrebbe mai fatto menzione, neppure nei suoi scritti più

riposti e ignorata pure da Roberto CIANCIMINO (oltre che da Massimo: ma questo non conta).

Roberto CIANCIMINO, a sua volta, all'udienza dell'11.12.2015 del giudizio di primo grado, ha parlato espressamente di una lettera pervenuta al padre poco tempo prima che loro si incontrassero – ciò che sarebbe avvenuto alla fine dell'estate del '92 - e contenente le richieste che i vertici mafiosi avanzarono in risposta all'invito loro rivolto, attraverso Vito CIANCIMINO, a far sapere cosa chiedessero in cambio della cessazione della strage.

Il teste non ha mai visto quella lettera, anche perché, per quanto a sua conoscenza, suo padre la distrusse subito dopo averla ricevuta (*“subito dopo....Credo che dopo l'ha ricevuta l'abbia completamente distrutta e me ne parlò”*). Pertanto, non può sapere, né ha mai detto cosa vi fosse scritto. Ma sa – per averglielo detto suo padre – quanto basta per comprendere che si trattava della risposta (scritta) pervenuta dai vertici mafiosi alla sollecitazione che i due ufficiali del R.O.S., MORI e DE DONNO avevano rivolto a Vito CIANCIMINO (*“Mi disse che era stato contattato da due alti Ufficiali dell'Arma, prima gli avevano detto ma cosa ne pensa lei di questa escalation di violenza, perché questo muro contro muro tra lo Stato e la mafia e se era disposto ad aiutare l'Arma per porre fine alle stragi e mio padre diede subito la sua disponibilità; P. M. DEL BENE : - ... chi sono i due alti Ufficiali dei Carabinieri che ebbero questa interlocuzione con suo padre?; DICH. CIANCIMINO ROBERTO: - L'allora Colonnello Mori e l'allora Capitano De Donno”)<sup>254</sup>.*

Il teste ha precisato, infatti, che suo padre gli aveva raccontato di avere incontrato un *amico degli amici*, del quale può dire soltanto che era un soggetto incensurato, affinché veicolasse (agli amici) un suo messaggio il cui senso era di verificare se vi fosse la

---

<sup>254</sup> Roberto CIANCIMINO ha confermato che suo fratello Massimo aveva incontrato il Capitano DE DONNO – non sa dire se l'incontro fosse stato casuale, come peraltro sembrava, considerato che era avvenuto in aeroporto, anche se il teste serba il sospetto che fosse stato avvicinato di proposito – che gli aveva chiesto se era possibile incontrare suo padre. Massimo girò la richiesta a suo padre che diede la sua disponibilità.

possibilità di porre fine a quell'escalation di violenza. E a quel messaggio (orale), aveva fatto seguito una risposta scritta (“...*ho contattato un amico degli amici mi disse. L'unica cosa che io chiesi e mi rispose, era sicuramente una persona incensurata che ha contattato mio padre e che a suo dire non era assolutamente... Faceva parte di Cosa Nostra... .. Allora, prima mio padre ha contattato l'amico degli amici, dicendo ma perché questa situazione, dove si vuole arrivare?.... .... Le stragi... .. L'escalation di violenza... .. E poi ha ricevuto la risposta... .. Lui ha mandato un messaggio orale, ha ricevuto una risposta scritta...*”).

E il teste non ha dubbi che si trattasse di una lettera che, sebbene consegnata a mano a suo padre da quel soggetto incensurato, *l'amico degli amici*, proveniva *da esponenti di Cosa Nostra sicuramente* (una ricostruzione che in effetti sembra riscontrare fedelmente il racconto di LIPARI secondo cui CINA' si sarebbe adoperato personalmente per recapitare a CIANCIMINO la risposta scritta dei suoi referenti mafiosi); e conteneva diverse richieste, tutte assurde a dire di suo padre.

Questi però gli parlò solo di una di esse, quella concernente la revisione del Maxi processo (“*Mio padre mi ha parlato solo: ho ricevuto una risposta scritta, ci sono richieste assurde, vogliono la revisione del Maxi processo.....mio padre fu generico, disse richieste assurde e poi parlò specificamente solo della revisione*”) chiedendogli qualche spiegazioni in merito. E condivise il suo parere che in effetti era una richiesta assurda (“*Io glielo spiegai e mio padre ridendo dice: io vorrei sapere fisicamente chi è il Magistrato che firma una cosa del genere...*”).

E ha ribadito che nella lettera c'erano diverse richieste, anche se suo padre gli parlò solo della revisione, perché su quella voleva un parere “tecnico” (“*Richieste...sì, al plurale...Mi parlò di richieste, però....parlò al plurale, però mi parlò specificamente solo della revisione perché voleva illustrato, insomma...*”).

Inoltre, quando gliene parlò, l'aveva ricevuta da poco (“*L'aveva ricevuta da poco, però non so dire da quanto*”) e subito dopo, per quanto ne sa, la distrusse.

Quanto al seguito della vicenda, suo padre si disse convinto che quella fosse una strada senza sbocchi (*questa è una strada che non spunta*), perché le richieste avanzate erano

assurde, tanto che non le voleva neppure portare ai Carabinieri, *e mi disse che io mi incontrerò di nuovo con gli ufficiali e proporrò un'altra forma di collaborazione, perché su questa strada io non...perché era assurda, sono richieste assurde, nessuno poteva andare a chiedere a qualcuno di fare questo, cioè sarebbe stato preso per pazzo.* Ma di questo nuovo incontro con gli ufficiali dell'Arma, e se davvero vi fu, Roberto CIANCIMINO nulla sa perché il successivo incontro con suo padre fu a Rebibbia, dove nel frattempo era stato condotto dopo essere stato tratto in arresto. Può dire solo che suo padre gli disse che aveva avuto l'ultimo contatto con il Capitano DE DONNO (quindi dovevano essercene stati altri) proprio il giorno dell'arresto.

Non si può affermare quindi, sulla base della testimonianza di Roberto CIANCIMINO, se ed eventualmente in che termini suo padre, al primo incontro con MORI e DE DONNO successivo alla ricezione della lettera, avesse dato corso al proposito di *non* rendere loro noto quali erano le richieste dei vertici corleonesi e di proporre piuttosto una diversa forma di “collaborazione”, più fattibile e proficua di quella che passava per la negoziazione impossibile di richieste tanto assurde<sup>255</sup>.

Non ci possiamo però esimere dal rilevare che se l'obbiettivo perseguito – anche da suo padre – era quello di porre fine all'escalation di violenza mafiosa; e se suo padre era convinto che la strada di una trattativa con i vertici mafiosi – e più esattamente una trattativa che si prefiggesse di giungere ad un'intesa con gli stessi artefici delle stragi - non era quella giusta per conseguire quel risultato, perché le richieste avanzate non avrebbero mai potuto essere accolte (ed erano anzi tanto abnormi da non poter

---

<sup>255</sup> Quale fosse questa diversa collaborazione che suo padre aveva in mente di proporre ai Carabinieri, Roberto CIANCIMINO la descrive riportando le parole del padre: *“Io posso esservi utile per capire quello che è successo nel '92, spiegarvi meglio il rapporto instaurato, di collusione tra il mondo...che si è creato attraverso il mondo degli appalti tra mafia e politica e da lì poi la genesi delle stragi”*. In sostanza, CIANCIMINO intendeva proporsi, ed è quello che ha aveva dichiarato in nuce già nell'interrogatorio del 17 marzo '93 per poi sviluppare il tema in alcuni interrogatori successivi, come infiltrato per conto dello Sato, nel sistema di gestione degli appalti per fare scoprire i meccanismi ed i perversi intrecci collusivi, politico-mafiosi, alla base di quel sistema, nella convinzione che in quelle occulte collusioni si annidasse la genesi delle stragi del '92: una convinzione in effetti richiamata nelle loro dichiarazioni anche da MORI e DE DONNO, i quali però – inopinatamente, se si considera la rilevanza che essi attribuiscono al tema - la liquidano come una fissazione che CIANCIMINO aveva manifestato fin dai primi colloqui.

costituire neppure una base iniziale di una possibile negoziazione), allora non v'era modo migliore per convincere i Carabinieri a seguire un'altra strada che quella di metterli di fronte all'evidenza dell'assurdità delle pretese mafiose: era proprio tale assurdità, infatti, a fare di quella inizialmente percorsa una strada che non avrebbe portato da nessuna parte.

Inoltre, in un passaggio successivo del suo esame, Roberto CIANCIMINO sembra correggere il tiro, nel senso che ciò che suo padre **non** avrebbe rivelato a Carabinieri – così come, del resto, non lo riferì all'amico degli amici – era la sua personale valutazione che le richieste avanzate dagli esponenti mafiosi, come condizione per la cessazione delle stragi, fossero assurde:

*“P. M. DEL BENE : - Ma quindi il che significa se doveva fare altre domande in giro, in realtà la questione della revisione non si era fermata lì.*

*DICH. CIANCIMINO ROBERTO: - No, il discorso è questo, mio padre quando apprende della revisione decide di non comunicare questo ai Carabinieri e propose un'altra forma di collaborazione. Io non... Cioè, non poteva chiedere la... Io posso esservi utile per capire quello che è successo nel '92, spiegarvi meglio il rapporto instaurato, di collusione tra il mondo... Che si è creato attraverso il mondo degli appalti tra mafia e politica e da lì poi la genesi delle stragi.*

*G / T : - Qui per completezza ci agganciamo... **Lei dice ai Carabinieri non lo dice che quella era una richiesta assurda. All'amico degli amici, che lei sappia, se suo padre glielo ha riferito?***

*DICH. CIANCIMINO ROBERTO: - No, no, ebbe solo quel contatto e poi...*

*G / T : - **Lo informò che quella richiesta non era accettabile?***

*DICH. CIANCIMINO ROBERTO: - No, no, non ebbe più contatto, perché intervenne il 41 bis e mio padre non ha più avuto nessun...*

*G / T : - Mi riferivo al periodo tra settembre, di cui lei ci ha detto...*

*DICH. CIANCIMINO ROBERTO: - No, no, perché non è più ritornato a Palermo.*

*G / T : - Non è più ritornato.*

*DICH. CIANCIMINO ROBERTO: - Io l'ho visto, dicevo, in quel periodo e poi in carcere a dicembre.*

*G / T : - **Quindi quella valutazione fatta con lei, non la riferisce né all'amico degli amici, né ai Carabinieri.***

*DICH. CIANCIMINO ROBERTO: - **Esatto** ”.*



Ed ancora, in un successivo passaggio, a domanda specifica (“*Suo padre, per quanto lei ne sa, riferì ai Carabinieri con i quali era in contatto e che gli avevano chiesto, vista la situazione di muto contro muro, di adoperarsi per fare cessare le stragi, riferì di avere ricevuto quella lettera, comunque quella richiesta per iscritto?*”), ha risposto molto francamente di non saperlo, perché «*suo padre non è stato mai specifico sul punto, su quale è stata la sua risposta agli Ufficiali dell’Arma*». Poi ha aggiunto: «*So che non gli ha parlato della revisione, però cosa gli ha detto invece io non lo so*».

Come la sentenza appellata dà atto, Roberto CIANCIMINO non è in grado di datare i colloqui che suo padre aveva avuto con i due ufficiali dell’Arma. Può dire soltanto che gliene parlò – per avere la sua opinione – dopo che già erano avvenute le stragi siciliane, inclusa la strage BORSELLINO (“*Io non posso collocare nel tempo l’incontro tra mio fratello, mio padre e i Carabinieri. Io posso collocare nel tempo sicuramente quando mio padre mi ha informato di questi colloqui, che è stato sicuramente dopo le stragi mafiose, la strage BORSELLINO*”). Ed ha precisato, ma sempre con riferimento al colloquio che ebbe con il padre, che avvenne *a fine estate, nel settembre, ora non mi ricordo*, fatta salva a certezza che fu dopo la strage BORSELLINO: ma è un riferimento piuttosto approssimativo, perché l’estate palermitana notoriamente si protrae, dal punto di vista climatico almeno, ben oltre la data dell’equinozio<sup>256</sup>.

Tuttavia, Roberto ribadisce che oggetto della sollecitazione che MORI e DE DONNO avevano rivolto a suo padre era di prestare loro *un aiuto per fermare le stragi*, declinato al plurale (“*Gli chiesero prima un’opinione su questa escalation di violenza e poi gli chiesero un aiuto per fermare le stragi*”). Inoltre, aggiunge che suo padre, ottenuto un permesso e sceso a Palermo, gli disse, quando si incontrarono, che sperava di poter fare qualcosa e perciò *voleva vedere che aria tirava a Palermo*. Poi gli raccontò della lettera che aveva ricevuto, e nella quale si poneva come condizione per fermare le stragi che

---

<sup>256</sup> Ed anche Giovanni CIANCIMINO ha riferito che sua madre si trasferiva alla villa di Mondello per tutta la stagione estiva e quindi vi si tratteneva fino ad ottobre.

si arrivasse alla revisione del Maxi processo: condizione che anche suo padre giudicava impossibile.

#### **CAPITOLO 4**

### **L'ULTERIORE CORSO DELLA MINACCIA. CENNI SULLE ALTERNATIVE ALL'IPOTESI DI CONSUMAZIONE DEL REATO EX ART. 338: DELITTO TENTATO, REATO IMPOSSIBILE, UNICITÀ O PLURALITÀ DI REATI.**

Orbene, il riscontro incrociato delle dichiarazioni di Giovanni BRUSCA sulla vicenda del papello e della narrazione ad opera dei suoi diretti protagonisti della “trattativa” imbastita dagli ufficiali del R.O.S. odierni imputati – o almeno da MORI e DE DONNO – attraverso i contatti intrapresi con Vito CIANCIMINO nell'estate del '92; la prova logica che si evince dalla narrazione predetta nei nuclei fondamentali su cui le rispettive versioni concordano; i riscontri logico-fattuali desumibili dal fermo temporaneo imposto da RIINA all'offensiva stragista e dalla decisione di riprenderla che fu concertata dopo la sua cattura, e in esito ad un'accesa disputa tra le diverse opzioni strategiche, dagli esponenti mafiosi che si trovarono a reggere le redini dell'organizzazione mafiosa privata del suo capo indiscusso, tutti o quasi tutti al corrente, come BRUSCA, delle specifiche richieste che erano state già avanzate da RIINA nell'ambito di una trattativa sotterranea rimasta ignota ai più anche all'interno di Cosa Nostra; le parziali ammissioni di CINA'; le rivelazioni annidate tra le pieghe degli scritti di CIANCIMINO; le ammissioni di Salvatore RIINA, captate nelle intercettazioni delle sue conversazioni in carcere con il co-detenuto LO RUSSO circa il fatto di non avere trattato con nessuno, ma di essere stato “trattato”; ed ancora, le propalazioni di LIPARI, NAIMO e DI GIACOMO, corroborate, a coronamento del compendio probatorio, dalle testimonianze di Giovanni e Roberto CIANCIMINO: l'insieme delle fonti predette integra, come già anticipato, la prova che RIINA rispose

all'invito ad allacciare un dialogo finalizzato a trovare un accordo per fare cessare le stragi, corredando però la sua risposta di specifiche richieste, avanzate come condizione non negoziabile per desistere dalla strategia stragista di contrapposizione violenta allo Stato e alla Politica.

La testimonianza di Roberto CIANCIMINO sembrerebbe fornire un esile appiglio all'ipotesi che il padre Vito possa essersi tenuto per sé le richieste pervenutegli attraverso l'ambasciatore CINA', reputandole troppo assurde per essere prese in considerazione; e quindi non le avrebbe rese note al Col. MORI e al Capitano DE DONNO, i quali, per parte loro, hanno sempre negato che il loro interlocutore li avesse edotti di una qualsiasi richiesta avanzata dall'altra sponda.

Ma si è già replicato, quanto alla testimonianza di Roberto CIANCIMINO, che se davvero suo padre avesse voluto convincere i Carabinieri che era più proficuo seguire un'altra strada, non avrebbe trovato migliore argomento che quello di metterli di fronte all'evidenza dell'assurdità di richieste che non potevano costituire neppure una base di partenza di una possibile negoziazione.

D'altra parte, l'ipotesi che tra co-artefici di quella prima fase della "trattativa" non si sia parlato o fatto il minimo cenno di richieste avanzate dai vertici mafiosi cozza con il loro concorde assunto secondo cui lo stesso CIANCIMINO si sarebbe fatto carico di dare ai suoi referenti mafiosi una risposta che lasciasse intendere che la trattativa doveva intendersi per il momento congelata, in modo da lasciare aperto uno spiraglio alla possibilità che il dialogo riprendesse in futuro. Ma la risposta doveva offrire una spiegazione plausibile di quel temporaneo congelamento, e che fosse tale da non destare sospetti che potessero esporre CIANCIMINO, ma di riflesso anche i due ufficiali dell'Arma di cui erano stati spesi i nomi, a pesanti ritorsioni. E l'unica spiegazione plausibile era quella di millantare che le richieste avanzate dai vertici mafiosi fossero state respinte come eccessive: esattamente ciò che si ricava dalle dichiarazioni di Giovanni BRUSCA sulla vicenda del "papello".

Ma se tale spiegazione, che presupponeva che fossero state avanzate delle richieste da parte dei vertici mafiosi, fu concertata tra CIANCIMINO, MORI e DE DONNO – e

sul punto le rispettive versioni concordano -, allora i due ufficiali del R.O.S. dovevano sapere quanto meno che delle richieste erano state avanzate.

Detto questo, anche se si volesse accreditare l'ipotesi contraria, che CIANCIMINO non abbia trasmesso a MORI le richieste pervenutegli dalla sponda mafiosa, poco o nulla cambierebbe ai fini del perfezionamento del reato di minaccia per cui qui si procede, sotto l'aspetto oggettivo e per la parte che attiene alla condotta ascrivibile agli imputati mafiosi.

Questi ultimi la loro parte l'avrebbero fatta, facendo avere attraverso CINA' le proprie richieste a CIANCIMINO affinché a sua volta le trasmettesse a quelli che ritenevano, come lo ritenne inizialmente lo stesso CIANCIMINO, essere emissari delle istituzioni, o di quelle parte delle istituzioni e della politica che aveva manifestato la propria disponibilità a negoziare un accordo con Cosa Nostra.

E per quanto a loro conoscenza, le richieste, e quindi anche la minaccia che vi si annidava, erano giunte a destinazione, non avendo motivo di dubitare che il CIANCIMINO le avesse a sua volta rese note agli emissari della controparte istituzionale.

Resterebbe quindi confermato che, sotto l'aspetto oggettivo, l'iniziativa dei Carabinieri ebbe l'effetto di suscitare o comunque rafforzare nei vertici di Cosa Nostra il proposito di convertire la generica minaccia già insita nell'offensiva armata scatenata a partire dall'omicidio LIMA in una minaccia specifica e mirata a condizionare le scelte dell'Autorità costituita e del Governo: in particolare, nel senso di indurlo a speciali concessioni in favore dell'organizzazione mafiosa e degli affiliati condannati e/o detenuti in carcere (revisione del maxi processo e delle relative condanne all'ergastolo o a pesanti pene detentive; disciplina in materia di sequestri e confische dei patrimoni mafiosi; regime del 41 bis e benefici carcerari; normativa in materia di collaboratori di giustizia).

Ma il nodo cruciale, sul piano probatorio, è di verificare se e come la minaccia sia pervenuta al Governo, poiché senza questo ultimo passaggio l'iter attuativo del reato ex art. 338 non si sarebbe perfezionato, e si profilerebbe, a tutto concedere, un delitto

tentato. E tale conclusione varrebbe tanto per gli imputati che sono accusati di essere stati autori del reato in oggetto, sia per i terzi intermediari e segnatamente per gli ufficiali del R.O.S. cui si contesta di avervi concorso nel modo che s'è detto (impregiudicata ogni questione in ordine all'elemento soggettivo del reato).

D'altra parte, se MORI non avesse trasmesso quelle richieste all'Autorità di Governo, e non avesse mai avuto l'intenzione di farlo, si potrebbe persino dubitare della configurabilità di un tentativo "punibile", versandosi piuttosto in un'ipotesi di reato impossibile. Si comincia a misurare sotto questo aspetto la centralità della questione dell'elemento soggettivo che appare qui più che mai imbricato con gli ingredienti costitutivi del reato anche nella sua configurazione oggettiva.

Le risultanze processuali dimostrano, ad avviso di questa Corte che il reato in contestazione si è realizzato, in pregiudizio dei Governi AMATO e CIAMPI; che si tratta di un unico reato, sia pure consumatosi attraverso un iter attuativo prolungatosi nel tempo, e alimentato da una pluralità di comportamenti configurabili come segmenti attuativi di quell'unico iter criminoso, poiché unica era ed è rimasta, senza mai venir meno, la volizione alla base degli atti, alcuni dei quali a loro volta costitutivi di ulteriori reati, mediante i quali la minaccia a quei Governi si è progressivamente realizzata; e che distinto da quel reato è l'analogo reato ex art. 338 posto in essere, con ulteriori e autonome condotte, ancorché riconducibili al medesimo disegno criminoso sottostante al primo dei reati predetti, in pregiudizio del Governo BERLUSCONI. Ma questo secondo reato non è mai giunto a consumazione, arrestandosi al livello di mero tentativo (sia pure punibile).

E dimostrano che MORI e gli altri ufficiali del R.O.S. effettivamente prestarono, soprattutto nella prima fase dell'iter di progressiva realizzazione del reato consumatosi in pregiudizio dei Governi AMATO e CIAMPI, un apporto causale più che apprezzabile sotto l'aspetto oggettivo, riconducibile - in parte - a quello loro contestato, senza tuttavia che possa nei loro confronti declinarsi altresì il necessario dolo di concorso nel reato di minaccia corpo politico dello Stato.

\*\*\*

Secondo la prospettazione accusatoria, che la sentenza appellata ha ritenuto provata, le richieste, e la minaccia che vi si annidava o, almeno, una parte di quelle richieste, sarebbero state trasmesse da MORI, anche se attraverso un percorso più tortuoso e diluito nel tempo, e con l'intermediazione, anche inconsapevole del vicedirettore del D.A.P., che avrebbe esercitato pressioni sul Ministro della Giustizia, facendosi latore della prospettazione delle conseguenze che potevano scaturire dalla decisione di rinnovare o meno i decreti applicativi del 41 bis in scadenza nel mese di novembre del '93.

#### **4.1.- La posizione dei concorrenti e la questione dell'elemento soggettivo: primi cenni e rinvio.**

Un apporto causale alla realizzazione del reato di minaccia Corpo politico dello Stato, idoneo sotto l'aspetto oggettivo, ad integrare una condotta concorsuale, si coglie, anzitutto con riferimento all'effetto squisitamente istigatorio prodotto dall'iniziativa dei Carabinieri: avere suscitato o rafforzato il proposito di porre in essere una minaccia qualificata, il c.d. "ricatto allo Stato" che non può confondersi con la minaccia genericamente insita nella valenza implicitamente intimidatoria delle stragi o degli altri eclatanti delitti già commessi, ovvero in quel generico intento di fare la guerra per negoziare poi una pace redditizia che avrebbe ispirato la decisione di varare la strategia stragista: insieme, peraltro, ad altre concorrenti finalità come quella ritorsiva, e quella di tagliare i ponti con i rami secchi di una politica che aveva voltato le spalle a Cosa Nostra e ricercare nuove alleanze; oltre all'intento di rinsaldare la leadership di RIINA che dall'esito disastroso del maxi processo, mentre la normativa antimafia introdotta nell'ultimo biennio, oramai andata a regime, cominciava a far sentire i suoi pesanti effetti, lesivi di interessi vitali per i mafiosi.

Con la formulazione di specifiche richieste avanzate come condizione per la cessazione delle stragi si val al di là di una generica per quanto terrificante intimidazione, concorrente con molteplici altre finalità criminose; e si pone in essere una minaccia qualificata da uno scopo ben preciso e subordinata, nella prospettazione del male

minacciato ad una condizione ben precisa: l'accoglimento da parte del Governo della Repubblica delle richieste avanzate da RIINA e dai suoi sodali, a partire dall'abolizione 41 bis, l'estensione dei benefici della legge Gozzini ai detenuti mafiosi, la revisione del maxi processo e delle conseguenti condanne all'ergastolo o a pesanti pene detentive, la revisione della legge sui pentiti.

Ma nella prospettazione accusatoria, fatta propria da giudice di prime cure, si prefigura anche un apporto materiale, che sarebbe consistito nell'apertura di un canale di comunicazione con i vertici di Cosa Nostra attraverso cui venne poi veicolata la minaccia.

Di per sé, l'iniziativa di aprire questo canale di comunicazione non era finalizzato a tale effetto (cioè a consentire una più agevole veicolazione della minaccia al Governo della Repubblica). Ma che la sollecitazione al dialogo potesse avere come effetto di eccitare negli interlocutori mafiosi una volontà ricattatoria del tipo di quella che realmente prese corpo in quel frangente era un esito non solo astrattamente possibile, ma concretamente prevedibile. E tale effetto – è la conclusione cui perviene la sentenza impugnata - fu messo in conto dai Carabinieri che ciò nondimeno persistettero nella loro improvvida iniziativa, ovvero agirono anche a costo di provocare tale effetto. Né, almeno per quanto concerne più specificamente la condotta ascrivibile al Generale MORI, desistettero neppure dopo avere avuto contezza che proprio quell'effetto si era prodotto.

Da qui la sussistenza, a parere del primo giudice, dell'elemento soggettivo declinabile, nei riguardi dei concorrenti non mafiosi, e segnatamente i tre ufficiali del R.O.S. odierni imputati, nella forma quanto meno del dolo eventuale.

Per la verità, la sentenza rimane piuttosto vaga e sfuggente sul punto relativo alla configurabilità dell'elemento soggettivo della concotta concorsuale ascrivibile a MORI e agli altri ufficiali del R.O.S. in chiave di dolo eventuale, piuttosto che di dolo diretto. Tuttavia, alcuni passaggi contenuti nella parte specificamente dedicata a motivare il giudizio di responsabilità nei riguardi dell'imputato MORI sembrano adombrare la prima soluzione, almeno come esito minimo dell'indagine sull'elemento psicologico.

Si legge infatti alle pagg. 4.666 e segg.:

«La seconda puntualizzazione, integrativa della prima, è che, ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del concorso nel reato, è, altresì, necessario che il compartecipe conosca **o almeno possa rappresentarsi** le azioni che gli autori in senso stretto potranno porre in essere ed abbia, quindi, **la consapevolezza di contribuire in qualche modo** col proprio operato al verificarsi del fatto delittuoso.

Anche in questo caso non può residuare alcun dubbio in proposito.

L'imputato Mori, al più, almeno all'inizio, ovviamente, poteva dubitare che il proprio intendimento di giungere sino ai vertici mafiosi attraverso Vito Ciancimino potesse avere esito positivo, perché non poteva di certo ritenersi improbabile né che Vito Ciancimino si rifiutasse di collaborare con i Carabinieri e di fare da intermediario con i vertici mafiosi, né che, per qualsiasi causa, il medesimo Ciancimino non riuscisse a instaurare il contatto con i detti vertici mafiosi, né, infine, che questi rifiutassero qualsiasi interlocuzione.

Ma, non può di certo dubitarsi che l'imputato Mori (se si vuole dare un senso alla sua azione che altrimenti non avrebbe avuto motivo di realizzare) **si sia quanto meno rappresentato l'esito positivo pure possibile** della sua stessa esortazione ai vertici mafiosi **e cioè che Vito Ciancimino, come richiestogli, potesse fare effettivamente da intermediario con i vertici mafiosi medesimi e che questi, ove avessero accolto tale esortazione, avrebbero potuto avanzare alcune richieste** quale contropartita per porre termine al “muro contro muro” con lo Stato.

Si vuole dire, in altre parole, che poiché è stato lo stesso Mori, per sua stessa ammissione, a sollecitare a “quella gente” (cioè, come detto, i “corleonesi” che capeggiavano “cosa nostra” ed ai quali Vito Ciancimino era vicino) il dialogo per superare il “muro contro muro” è evidente che il detto imputato fosse consapevole tanto di ciò che sollecitava, si ripete, non a Vito Ciancimino (come sostenuto dalla difesa in sede di discussione: v. trascrizione udienza dell'1 marzo 2018), ma ai vertici mafiosi (l'apertura del dialogo e, quindi, le reciproche richieste), quanto, **nel caso in cui tale sollecitazione fosse stata accolta**, di ciò che a questa **sarebbe potuto conseguire** ad opera dei mafiosi, e cioè l'indicazione della contropartita e, quindi, delle proprie condizioni per cessare la contrapposizione e le stragi».

Ebbene, i reiterati riferimenti alla rappresentazione – che si assume certa da parte di MORI – di una serie di conseguenze a catena prefigurate però come esiti anche solo



*possibili* della propria condotta, farebbe propendere per una configurazione in chiave di dolo eventuale. In particolare, anche l'ultima delle conseguenze prevedibili e a parere dei giudici di primo grado, *previste* da MORI, e cioè che i vertici mafiosi, raggiunti dalla proposta di pervenire ad un accordo, e determinatisi ad accogliere l'esortazione, *potessero* formulare richieste specifiche, ponendole come condizione per la cessazione delle stragi, era, nella rappresentazione degli scenari prevedibili che la Corte di primo grado attribuisce a MORI, solo un esito *possibile*. Dunque, non si potevano escludere esiti diversi: per esempio, che Cosa Nostra si accontentasse del riconoscimento da parte dello Stato della sua dignità di controparte di un potenziale accordo. O, più plausibilmente, che i vertici mafiosi accettassero di avviare un negoziato per giungere ad un accordo ragionevole e di reciproca soddisfazione per le parti contraenti, invece che pretendere di imporre le proprie condizioni, come appunto sarebbe avvenuto in base alla ricostruzione dei fatti sposata in sentenza.

Nessun problema di compatibilità si porrebbe, peraltro, rispetto alla connotazione dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 338 c.p. in chiave di dolo specifico, perché il dolo di concorso, al pari della condotta cui è sotteso, può ritagliarsi una sua piena autonomia rispetto al dolo richiesto agli autori del reato per affermarne la penale responsabilità (Ne costituisce un esempio significativo e suffragato da autorevoli precedenti di legittimità, v. SS.UU. MANNINO, il reato di associazione mafiosa, che è a dolo specifico, mentre il concorso esterno nel medesimo reato associativo è a dolo generico, anche se la più recente giurisprudenza di legittimità, sviluppando un'indicazione contenuta già nella sentenza MANNINO, esclude comunque la possibilità del dolo eventuale, ammettendo solo che il dolo possa non essere *intenzionale*<sup>257</sup>).

---

<sup>257</sup> Cfr. Cass. Sez. V n. 49526 del 2018 (che cita anche Cass. SS.UU. n. 38343 del 2014, ESPENHAHN): "La stessa natura della fattispecie in disamina esclude la configurazione del dolo eventuale, inteso quale mera accettazione da parte del concorrente esterno del rischio di verificazione dell'evento, ritenuto solamente probabile o possibile insieme ad altri risultati intenzionalmente perseguiti (Sez. Un. 33748/2005, MANNINO), ma non richiede il dolo intenzionale che si ravvisa nei casi in cui «la rappresentazione del verificarsi del fatto di reato rientra nella serie di scopi in vista dei quali il soggetto si determina alla condotta e l'agente persegue, appunto, intenzionalmente quale scopo finalistico della propria

E sufficiente infatti che il concorrente, che non sia altresì autore della condotta costitutiva del reato, abbia coscienza e volontà dell'apporto che con la sua condotta presta alla realizzazione del reato: fermo restando che è necessario che egli voglia la realizzazione del medesimo reato. Ma a soddisfare tale condizione è sufficiente che anche quella forma di volontà indiretta che si declina come "dolo eventuale", per cui il soggetto si rappresenta la realizzazione del reato come conseguenza possibile della propria condotta e ciò nondimeno non desiste dal porla in essere.

#### **4.2.- Principi giurisprudenziali in tema di dolo eventuale**

Più precisamente ricorre il dolo eventuale quando il soggetto agente, pur ponendo in essere una condotta diretta ad altro scopo – diverso dall'evento lesivo in ipotesi verificatosi -, si rappresenta la concreta possibilità del verificarsi di conseguenze ulteriori della propria condotta, che siano di pregiudizio ad altri; e ciò nondimeno, la intraprende, o non desiste ma persiste in quella condotta, così accettando il rischio di cagionare quelle ulteriori conseguenze lesive. E in tal senso si può affermare che le abbia volute.

Nell'ipotesi di colpa cosciente<sup>258</sup>, invece, il soggetto agente non accetta il rischio di causare danni a terzi. Egli lo respinge, e ciò nondimeno persiste nella sua condotta perché confida nella capacità di controllare la propria condotta e orientarla in modo da

---

azione od omissione un risultato certo, probabile o anche solo possibile, quando cioè ha di mira proprio la realizzazione della condotta criminosa (reati di azione) ovvero la causazione dell'evento (reati di evento)».

<sup>258</sup> E' appena il caso di precisare che nel testo, e anche di seguito, si userà la locuzione colpa cosciente come sinonimo di colpa con previsione. Ma a rigore non v'è piena identificazione tra le due ipotesi di colpa. La prima infatti postula che il soggetto trasgredisca scientemente una regola cautelare, ed è quindi più facilmente prefigurabile in relazione ad ipotesi di colpa specifica; ma soprattutto, non richiede da parte del soggetto agente la previsione *in concreto* della possibilità che si verifichi l'evento lesivo che la regola cautelare, imponendo una certa condotta, mira a scongiurare, essendo sufficiente che si prefiguri la possibilità astratta dell'evento, e cioè come mera ipotesi, anche se non suffragata da elementi concreti. Invece, la colpa con previsione, che rileva come circostanza aggravante di una condotta colposa, prescinde dall'esistenza di una specifica regola cautelare, e dalla consapevolezza del soggetto agente di trasgredirla, ma postula la previsione in concreto della possibilità dell'evento come conseguenza della condotta; e riferendosi pur sempre alla causazione colposa dell'evento, si configura di regola solo in relazione a reati di evento, a differenza della colpa cosciente.

scongiurare quel rischio; o confida nell'intervento di terzi che valga comunque a impedire l'evento "non voluto". Egli agisce in pratica con *l'intimo convincimento* di poter neutralizzare il rischio, di cui è consapevole, creato o aggravato dalla propria condotta.

A fare la differenza tra colpa cosciente – che ovviamente resta penalmente irrilevante nel caso di reati solo dolosi come la minaccia per cui qui si procede - e dolo eventuale non basta, però la *ragionevole speranza* che l'evento non si verificherà, ma occorre l'intimo convincimento che non accadrà perché il soggetto agente conta sulla propria capacità di impedirlo, o perché ha concreti elementi per fare affidamento sull'intervento di terzi o sul verificarsi di circostanze che valgano comunque a scongiurare il rischio che l'evento si verifichi<sup>259</sup>.

Ma il convincimento che non accadrà, così inteso, è qualcosa di ben diverso dalla semplice *speranza*, ancorché *ragionevole*.

Infatti, chi agisce nella speranza che l'evento lesivo non si verifichi, agisce restando pur sempre con il dubbio che possa accadere; se, ciò nondimeno, persevera nella sua condotta, vuol dire che ha accettato il rischio di cagionare l'evento paventato. Il dubbio, è infatti compatibile con l'ipotesi di dolo eventuale assai più che non con l'ipotesi della colpa cosciente, come ammonisce la sentenza NOCERA, con cui le SS.UU della Corte di Cassazione hanno statuito la configurabilità dell'elemento psicologico della ricettazione anche in chiave di dolo eventuale, facendo applicazione della nota formula di Frank<sup>260</sup>.

---

<sup>259</sup> S'intende che i principi richiamati nel testo vanno adattati al peculiare caso di specie, in cui si procede per un'ipotesi di concorso in reato di minaccia (che è a sua volta un reato di condotta e non di evento), rispetto alla quale il rischio è quello della realizzazione del reato a cui si concorre, o di rafforzare negli autori diretti il proposito di realizzarlo.

<sup>260</sup> Cfr. Cass. SS.UU., 26 novembre 2009, n. 12433: "L'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto" (In motivazione la Corte ha precisato che, rispetto alla ricettazione, il dolo eventuale è ravvisabile quando l'agente, rappresentandosi l'eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuto la certezza).

Si tratta della formula che anche la più recente giurisprudenza di legittimità conferma essere il più valido criterio di individuazione del dolo eventuale, utile altresì a discernere i casi di dolo eventuale da quello di colpa con previsione.

In sostanza, secondo tale formula, che costituisce la formulazione canonica della teoria dell'accettazione del rischio come criterio discretivo tra dolo eventuale e colpa cosciente (o colpa con previsione), per stabilire se si versi nella prima ipotesi (dolo eventuale) o nell'altra (colpa cosciente), occorre imbastire un giudizio controfattuale mirato a rispondere in termini di certezza, o comunque al di là d'ogni ragionevole dubbio, alla domanda su come il soggetto si sarebbe determinato ad agire se avesse avuto cognizione certa della sicura verifica dell'evento lesivo come effetto collaterale della sua condotta.

Se la risposta è che avrebbe agito ugualmente, ricorrerà l'ipotesi del dolo eventuale. Se la risposta è che si sarebbe astenuto, a fronte della certezza che l'evento si sarebbe verificato, allora ricorrerà l'ipotesi della colpa cosciente.

Il dolo eventuale sussiste dunque se il soggetto agente si sia chiaramente prefigurato la concreta possibilità che l'evento lesivo o di pericolo – nel nostro caso ovviamente l'evento è da intendersi in senso giuridico, come potenziale pregiudizio alla libertà di autodeterminazione della vittima, essendo la minaccia, ancorché qualificata, un reato di mera condotta - si verifichi in conseguenza della condotta intrapresa o che intende intraprendere; e ciò nonostante, dopo aver soppesato il “costo” che potrebbe derivarne, in termini di possibili danni a terzi, raffrontandolo ai benefici che si aspetta di ricavare da quella condotta, decida di agire comunque: con ciò accettando la prospettiva di causare quei danni, come effetti collaterali della propria condotta.

Il riferimento ad una volontà ipotetica del soggetto agente, che orienta il ragionamento volto a sceverarlo tra gli elementi che connotano la condotta, non toglie che il dolo eventuale sia una forma di dolo, anche se meno intenso di quello diretto; e postuli pur sempre la volontà, ancorché indiretta, dell'evento: ossia, una volizione che induca il soggetto a tenere una certa condotta, o ad omettere quella che sarebbe dovuta per prevenire o impedire l'evento, anche a costo di provocarlo.

E quando si parla di accettazione del rischio come criterio di definizione del dolo eventuale, si fa riferimento all'accettazione proprio del verificarsi dell'evento che consumi il reato, e non semplicemente della situazione di pericolo che si viene a determinare con una condotta trasgressiva di regole cautelari generiche o di specifici obblighi di cura o di vigilanza o di soccorso.

E perché una simile volizione sia riscontrabile, non basta rilevare l'oggettiva pericolosità della condotta, e neppure un'intenzionale trasgressione di regole cautelari o doveri di cura e vigilanza (o di soccorso) che siano volte proprio ad evitare che l'evento si verifichi; ma occorre rinvenire specifici indicatori fattuali dai quali poter desumere che, nel caso concreto, il soggetto abbia agito senza indietreggiare o desistere dinanzi alla possibilità concreta che l'evento si verifichi. E ciò non perché abbia confidato di poterlo evitare, o abbia nutrito il ragionevole – ancorché errato - convincimento dell'intervento di fattori idonei a scongiurarlo, ma perché ha messo in conto di causarlo e, in questo senso, ha accettato il rischio del suo verificarsi.

Orbene, questo atteggiamento interiore del soggetto agente, che implica la volontà dell'evento lesivo come “costo accessorio” che è disposto ad accettare, è più ragionevolmente riscontrabile nei casi di condotta finalisticamente orientata ad un obiettivo che implica di per sé come conseguenza ulteriore ed altamente probabile un evento diverso dal risultato perseguito, e precisamente un evento lesivo dell'altrui incolumità, o anche un evento di mero pericolo, qual è nei reati di minaccia, il potenziale pregiudizio alla libertà di autodeterminazione della vittima: così da far presumere che il soggetto abbia previsto la probabilità di questa ulteriore conseguenza e ciò nondimeno abbia persistito nella sua condotta (omissiva).

Ma va precisato – e ribadito - che il grado di probabilità del verificarsi di un evento lesivo come effetto collaterale di una condotta diretta ad altro obiettivo può essere un elemento sintomatico del dolo eventuale; ma di per sé esso vale a dimostrare solo che il soggetto agente ha previsto in concreto la possibilità/probabilità del verificarsi dell'evento lesivo come conseguenza ulteriore della propria condotta e quindi ha previsto il rischio di cagionare quell'evento come rischio effettivo e concreto e non

meramente teorico. Ma a differenziare l'ipotesi del dolo eventuale dalla colpa con previsione non è solo e tanto il momento intellettuale, quanto quello volitivo. E la previsione del rischio concreto di cagionare l'evento lesivo come effetto collaterale della propria condotta lascia impregiudicata la questione, che è decisiva per la sussistenza del dolo eventuale, dell'effettivo atteggiarsi della volontà del soggetto rispetto alla probabilità di cagionare l'evento.

In altri termini dall'acclarata previsione dell'evento lesivo come rischio concreto e non meramente teorico – e nel nostro caso il rischio concreto è quello di un apporto significativo alla realizzazione del reato al quale in ipotesi avrebbero concorso i tre ufficiali del R.O.S. - si potrà inferire il dolo eventuale solo se il soggetto abbia agito senza confidare – come pure può accadere anche nei casi di condotte azzardate o palesemente imprudenti o trasgressive di specifiche regole cautelari – nella propria capacità di evitare l'evento; o senza disporre di elementi concreti per confidare nell'intervento di terzi o di fattori che comunque valessero a scongiurare l'evento lesivo, così denotando un atteggiamento interiore di indifferenza o noncuranza per il rischio concreto di cagionarlo.

Ed allora, per accertare e provare un simile atteggiamento debbono valorizzarsi tutti quegli elementi oggettivi che denotino la direzione finalistica della condotta tenuta e che possano altresì valutarsi come sintomatici di un'interiore indifferenza del soggetto alla lesione dei beni concretamente offesi in conseguenza della sua condotta.

A queste coordinate si ispira una recente pronunzia del S.C. che, nel solco tracciato dalle SS.UU., prima con la sentenza “NOCERA” (Cass. SS.UU. 26 novembre 2009, n. 12433) e poi con la sentenza “THYSSEN KRUPP” (Cass. SS.UU. 24 aprile 2014 n. 38343), ha messo a fuoco una serie di indicatori fattuali utili a sceverare il discrimine tra dolo eventuale e colpa concreta nei termini che seguono:

“Per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di eventi che si è verificata nella fattispecie concreta, aderendo psicologicamente ad essa e a tal fine l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'iter e

l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verifica dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verifica; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verifica dell'evento (c.d. prima formula di Frank" (cfr. Cass., Sez. IV, 8 marzo 2018, n. 14663).

E' chiaro che non tutti gli indicatori fattuali sono sempre pertinenti alla fattispecie considerata; così come diversa può essere la pregnanza con cui ciascuno di loro si attaglia alle peculiarità del caso concreto.

Di contro, quello indicato nella seconda parte della lettera h) suona come una sorta di formula di chiusura, che riproduce peraltro – richiamandola espressamente – la formula di Frank.

Resta quindi confermato, anche alla luce della variegata griglia di specifici indicatori fattuali come sopra elencati, il criterio discretivo di fondo, compendiato appunto nella formula predetta: ricorre il dolo eventuale se l'agente si sia prefigurato la concreta possibilità di verifica dell'evento lesivo e abbia deciso di agire comunque, accettando di cagionare l'evento sia pure solo come effetto collaterale o come costo accessorio della propria condotta.

E proprio per discernere questa predisposizione interiore del soggetto agente, che implica una volizione sia pure indiretta dell'evento lesivo dei beni protetti dalla norma incriminatrice, va esaminata con la dovuta attenzione sia la sequenza finale della vicenda – quella in cui si realizza l'evento lesivo – sia i comportamenti precedenti e susseguenti<sup>261</sup>.

---

<sup>261</sup> In termini, e ai fini del titolo di responsabilità per omicidio e lesioni personali commessi con violazione di norme del c.d.s., Cass. Sez. IV, 3 luglio 2021, n. 39898: "Nei casi di omicidio e lesioni personali commessi con violazione delle

\*\*\*

La configurabilità - e la sussistenza – dell’elemento soggettivo pone ovviamente meno problemi, o non ne pone affatto, invece, nei riguardi degli imputati che sono accusati come autori in senso stretto del reato per cui si procede, poiché nulla osta a riconoscere che essi abbiano agito, nel formulare la minaccia, essendo mossi proprio dall’intento di turbare la regolare attività del Governo della Repubblica (e comunque per quelle che poteva essere il loro livello di consapevolezza, dello Stato).

#### **4.3.- La consumazione del reato. Unità o pluralità delle condotte costitutive del reato ex art. 338, c.p.: cenni e rinvio.**

Ma tornando all’aspetto oggettivo del reato, la sentenza non specifica il modo in cui MORI avrebbe trasmesso la minaccia, affidandosi alla presunzione, imbastita valorizzando alcuni elementi fattuali non tutti a loro volta provati con certezza, che ciò sia avvenuto attraverso il rapporto instaurato dallo stesso MORI con il vice direttore del D.A.P., Francesco DI MAGGIO il quale, ancorché ignaro della trattativa che aveva preceduto i suggerimenti e le pressioni dello stesso MORI – affinché il DI MAGGIO si adoperasse per orientare la decisione del Ministro CONSO sui provvedimenti applicativi del 41 bis in scadenza a novembre – e quindi ignaro altresì della minaccia, si sarebbe inconsapevolmente prestato a veicolarla al Ministro e quindi al Governo (quasi come il postino che recapita al destinatario la lettera minatoria, ignorandone il contenuto: anche se l’esempio è solo in minima parte calzante, come si vedrà).

Non si può allora escludere, attesa la fragilità degli elementi di prova valorizzati sul punto dal primo giudice, che le richieste “estorsive” di Cosa Nostra abbiano effettivamente raggiunto il Governo in carica, naturale destinatario della minaccia ex art. 338, c.p., per vie diverse e autonome rispetto all’interlocuzione iniziale. Sarebbe cioè intervenuta una serie causale autonoma idonea a produrre quell’evento finale –

---

norme sulla circolazione stradale, ricorre il dolo eventuale quando il soggetto accetta il rischio che si verifichi l’evento tipico di tali reati (morte o lesione di altri soggetti) ed il giudice deve analizzare sia la fase finale della vicenda, sia i comportamenti precedenti e seguenti, al fine dell’accertamento di un’effettiva volontà omicida e lesiva”.



necessario per la consumazione del reato di minaccia – in modo autonomo e indipendente dall’asserito apporto causale dei carabinieri.

Va detto subito che anche se si accedesse a questa ricostruzione alternativa – che rispecchia in parte quanto è effettivamente accaduto, come si vedrà – ne uscirebbe a tutto concedere escluso il nesso causale tra la realizzazione del reato e l’apporto in ipotesi sostanziatosi nell’apertura di un canale di comunicazione con i vertici mafiosi. Resterebbe però intatto l’apporto di carattere squisitamente istigatorio comunque ascrivibile alla sciagurata iniziativa dei carabinieri del R.O.S.

Per gli autori in senso stretto si profilerebbe poi una sorta di *aberratio causae*, ininfluyente ai fini del giudizio in ordine alla loro responsabilità, perché l’evento voluto, e cioè che la minaccia pervenisse al Governo della Repubblica, si sarebbe comunque realizzato: anche se non nel modo che essi avevano prefigurato e che ritennero – in ciò errando - si fosse già realizzato, ovvero attraverso l’interlocuzione intermediata da CINA’ e da CIANCIMINO, bensì con una serie di condotte successive, alcune delle quali, da loro stessi ordinate ed attuate, si tradussero in ulteriori atti di violenza stragista, mirati, nelle intenzioni degli stessi vertici mafiosi, a rinnovare una minaccia che essi ritenevano essere già giunta al destinatario, e che invece per tale diversa via sarebbe giunta a consumazione per la prima volta.

Occorre allora stabilire se si trattò di una via sopravvenuta in modo autonomo, rispetto alla quale le condotte dispiegate nell’estate del 92 degraderebbero a mero antecedente fattuale; o se non vi sia invece un collegamento specifico e un filo che senza soluzione di continuità leghi le bombe di Roma (attentato a Maurizio COSTANZO del 14 maggio) e Firenze (strage di via dei Georgofili, 27 maggio), prima e poi ancora di Roma e Milano (27 luglio 1993) a quelle condotte, nel segno di una sostanziale *unicità* della condotta costitutiva del reato di cui all’art. 338, c.p., ad onta della molteplicità di atti e comportamenti delittuosi accertati.

*Le bombe del dialogo.*

All'esito, definitivo, dei processi celebrati sulle c.d. stragi in continente, e da ultimo anche quello a carico di TAGLIAVIA Francesco, può ormai considerarsi come dato oggettivo e processualmente acquisito – e neppure contestato nei gravami proposti nel presente giudizio d'appello, traendone anzi taluno materia per reiterare eccezioni di *ne bis in idem* – che quelle stragi ebbero una precipua finalità ricattatoria, e segnatamente quella di indurre lo Stato a venire a patti, accogliendo le richieste dei mafiosi, prima tra tutte quella di un ammorbidimento, se non una radicale eliminazione del 41 bis.

Che fosse questo il senso precipuo del terribile messaggio intimidatorio lanciato con quegli eclatanti delitti che portavano la guerra di Cosa Nostra allo Stato fin nel cuore delle più importanti città del Paese fu presto compreso dagli analisti più avveduti degli apparati investigativi e di intelligence dell'epoca. La rassegna – cui qui si rinvia - curata nella sentenza appellata dei più significativi elaborati prodotti al riguardo (come la Nota del gruppo di lavoro interforze a firma del Generale TAVORMINA del 7 agosto 1993, o la Nota 10 agosto '93 a firma del dott. DE GENNARIO per la D.I.A.; e le Note del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, a firma del dott. MANGANELLI) ne offre eloquente riprova.

E' altamente probabile che questo tipo di lettura si sia presto propagata in ambienti politici e istituzionali, fino a raggiungere anche il D.A.P.

Ne fanno fede due interviste pressoché coeve, rilasciate: l'una dall'On. Luciano VIOLANTE, ancora Presidente della Commissione parlamentare Antimafia, e pubblicata su RadioCorriere TV, con articolo a firma di Lina Agostini (ma rilanciata da altri organi di stampa) del 15/21 agosto 1993; l'altra dal dott. Francesco DI MAGGIO, vice direttore del D.A.P. a Panorama il 22 agosto 1993 (articolo a firma di Liliana Milella).

Nella prima, l'On. VIOLANTE è intervistato sui temi più incandescenti di attualità politica e giudiziaria (*“Le bombe di Firenze, Milano e Roma, la mafia che appare dopo ogni strage, Tangentopoli che mette l'uno contro l'altro potere politico e magistratura, poi servizi segreti deviati, P2, logge massoniche coperte, redivive Brigate Rosse, VIOLANTE, ma cosa sta succedendo in questo povero Paese?”*): è l'incipit dell'articolo

della Agostini). E a proposito degli attentati predetti, conia per la prima volta l'espressione "bombe di dialogo", rimarcando, sulla base di elementi e notizie filtrate dagli ambienti investigativi, che:

*"Sono bombe non destinate ad uccidere, anche se poi a Firenze e a Milano hanno ucciso lo stesso. Sono bombe di dialogo, che vogliono lanciare un messaggio. Dicono: vedete, noi siamo in grado di fare qualunque cosa. Possiamo entrare in ogni città italiana e mettere bombe in posti centrali come se fosse nel più sperduto paesino della Sicilia. Le abbiamo messe in posti deserti e di notte, ma le avremmo anche potuto mettere di giorno e in posti affollati"*.

Nell'auspicare che un simile dialogo venisse respinto (*lo spero*), l'On. VIOLANTE spiega che solo allora *"potranno rassegnarsi"*; e preconizza che, altrimenti, *"passeranno ad una seconda fase che è quella dell'attacco individualizzato"*, aggiungendo che *"c'è il tentativo di dialogo che vuole reinstaurare un clima di convivenza tra Stato e mafia"*. Ma avverte che deve tenersi presente *"che la mafia uccide comunque, in un caso, o nell'altro. Nella convivenza, uccide quelli che ne violano le regole, nel regime di non dialogo attaccano invece le menti strategiche dell'avversario. In entrambi i casi possiamo avere delle vittime"*, con una differenza saliente: *"se scegliamo la strada del non dialogo possiamo vincere; se ci mettiamo nell'altra strada invece perdiamo. Non bisogna trattare, se si tratta si muore"*.

L'intervistato esclude poi che quelle bombe possano interpretarsi come un segnale di forza, ed esprime piuttosto la convinzione che siano un segnale di debolezza (*"no, semmai di debolezza. Se sono costretti a fare questo tipo di operazioni vuol dire che, per la prima volta, sono davvero messi male. Temono di non avere margini all'interno del nuovo sistema"*). Indi, spezza una lancia in favore dell'ipotesi, già all'epoca in discussione e fonte di non poche polemiche, della c.d. "dissociazione": *"Per questo dobbiamo andare avanti con forza, perché c'è un obiettivo successivo da raggiungere. Cercare di portare fuori dall'associazione mafiosa i poveri cristi, quelli che, per poche lire, passano dal contrabbando di sigarette all'omicidio, alla strage. Noi dobbiamo spaccare la mafia, come abbiamo fatto con i terroristi, ma senza*

*chiedere le accuse ai correi. Dobbiamo poter dire loro: dichiarate i vostri delitti e uscite dalla mafia, avrete una pena ridotta. Separate le vostre responsabilità da quelle dei capi”*.

*L'intervista di Francesco DI MAGGIO a Panorama del 22 agosto 1993*

Nell'intervista rilasciata alla giornalista Liliana Milella, pubblicata su Panorama del 22 agosto 1993<sup>262</sup>, il dott. DI MAGGIO, oltre ad esporre apertamente il suo pensiero in ordine a pregi e difetti del sistema carcerario vigente, incentrato per ciò che concerneva i detenuti imputati o condannati per reati di criminalità mafiosa sul regime speciale incentrato sul regime del 41 bis<sup>263</sup>, alla domanda se vi fosse un rapporto tra gli ultimi attentati e quel regime di detenzione speciale, rispondeva: *“E’ un’ipotesi seria su cui riflettere. Alla maggiore efficienza delle forze di polizia ha corrisposto un irrigidimento del regime carcerario. Per la prima volta la mafia si è vista impedire i rapporti con l’esterno e ha capito che finire in carcere può volere dire smettere di fare il mafioso. Il 20 luglio è stato prorogato il 41 bis e dopo una settimana sono esplose le bombe di Roma e Milano. Nelle carceri gli attentati vengono interpretati come una reazione mafiosa. Evidentemente si è creata qualche aspettativa che è andata delusa”*.

Questa Corte dissente dalla lettura che ne propone il primo giudice, ravvisandovi in nuce il segno di un ripensamento della linea dura da parte del DI MAGGIO (e quindi un indizio del suo predisporre ad assecondare un’opera di moral suasion nei riguardi del Ministro CONSO che sarebbe sfociata di lì a qualche mese nella decisione di non

---

<sup>262</sup> Ampi stralci dell’intervista sono riportati alle pagg. 2395-2397 della sentenza appellata. Una copia dell’articolo è stato acquisito a conclusione dell’esame di Salvatore Tito DI MAGGIO.

<sup>263</sup> Va rammentato che il giudice di prime cure ravvisa tra le righe di quell’intervista «tutte le perplessità di Di Maggio sulla linea dura carceraria indiscriminatamente applicata e sullo stesso regime del 41 bis, definito un “male necessario”, però, da rivedere adottando diverse soluzioni ritenute possibili, nonché sulla stessa riapertura delle carceri di Pianosa e dell’Asinara che si sarebbe potuta sostituire con la creazione di sezioni ad alto indice di vigilanza negli istituti della terraferma». E ne inferisce un seppur cauto dissenso del Di Maggio sulle misure più significative in termini di rigore carcerario adottate all’indomani delle stragi del 1992 (...) e, nel contempo, una altrettanto cauta apertura del medesimo Di Maggio a possibili interventi modificativi».

prorogare il 41 bis per 334 detenuti che vi erano sottoposti). Ma ciò che preme per il momento evidenziare è che all'interno delle carceri, e di ciò il vice direttore del D.A.P. era in grado di rendere una testimonianza particolarmente attendibile, era maturata, prima che il Ministro CONSO optasse per la proroga di tutti i decreti applicativi del 41 bis che erano stati emessi nelle convulse ore e giornate seguite alla strage di via D'Amelio e che andavano a scadere tra il 20 e il 21 luglio 1993, quella che DI MAGGIO definisce *un'aspettativa* circa il fatto che quei decreti non sarebbero stati prorogati. Un'aspettativa talmente diffusa da rendere plausibile l'ipotesi, che all'interno delle carceri si assumeva come una certezza, che le bombe di Roma e di Milano fossero state una reazione mafiosa all'essere quell'aspettativa andata delusa. E se era maturata un'aspettativa così forte da motivare una reazione tanto cruenta, vuol dire che dovevano esserci state rassicurazioni irradiatesi dai centri di comando dell'organizzazione che sul mancato rinnovo dovevano avere fatto a loro volta affidamento, fino a raggiungere i vari strati della popolazione mafiosa detenuta. E ciò depone per la consapevolezza che i vertici mafiosi avevano che erano state avanzate richieste specifiche, per il settore carcerario, e queste richieste, dopo essere state rammentate a chi di dovere con gli attentati di Roma Firenze del 14 e 27 maggio '93, questa volta sarebbero state accolte.

#### **4.3.1.- Il circuito attuativo della minaccia: prime valutazioni.**

Orbene, nella prospettazione accusatoria fatta propria dal primo giudice di questo processo, il messaggio intimidatorio di quelle *bombe del dialogo* raggiunse infine il Governo, così chiudendo il circuito attuativo della minaccia che aveva preso corpo, come minaccia specifica (e non generica), sussumibile sotto il paradigma dell'art. 338, solo nell'estate del '92 attraverso la sciagurata trattativa CIANCIMINO-ROS. E la prova dell'avvenuta consumazione sarebbe costituita dalla decisione del Ministro CONSO di non prorogare tutti e 334 i provvedimenti applicativi del 41 bis che andavano a scadere (in varie date) nel mese di novembre del 1993. Con l'avvenuto perfezionamento della minaccia che era stata formulata già nell'estate del '92 ma non

aveva ancora raggiunto prima di allora il suo naturale destinatario, il reato si sarebbe quindi consumato, indipendentemente dal fatto che le intenzioni del Ministro fossero quelle di cedere al ricatto mafioso o piuttosto di depotenziare la minaccia, facendo decantare la tensione con un gesto di distensione che, in ipotesi, avrebbe giovato solo ai *poveri cristi* (per usare l'espressione di VIOLANTE) e non ai più pericolosi boss delle organizzazioni criminali di stampo mafioso.

La decisione di CONSO, però, benché presa in piena autonomia – come il Ministro ha sempre dichiarato - e non concertata con altri membri del Governo, non sarebbe stata frutto di una solitaria analisi della situazione in atto e dei suoi possibili sviluppi, poiché essa richiedeva, anche nelle motivazioni addotte dallo stesso Ministro, un bagaglio di conoscenze delle dinamiche mafiose e anche dei rumors provenienti dagli ambienti carcerari, verosimilmente superiori alle sue competenze.

Essa quindi sarebbe stata orientata da uno stretto collaboratore di CONSO, del quale egli si fidasse e che avesse accesso alle conoscenze più aggiornate in possesso degli apparati investigativi sulle dinamiche mafiose in atto come pure sulle tensioni, richieste e aspettative che agitavano il mondo delle carceri; e che avesse, con convinzione o per necessità strategica, fatto propria la tesi che un segnale di distensione sarebbe stato quanto mai opportuno.

Il dott. DI MAGGIO risponderebbe a tale identikit ed una serie di elementi valorizzati dal primo giudice, e di cui si dirà lo attesterebbero.

Ma a sua volta, DI MAGGIO, che nello svolgere questa opera di moral suasion nei riguardi del Ministro, avrebbe operato una conversione di 180° rispetto alla sua iniziale linea della fermezza sul versante del trattamento carcerario da riservate ai detenuti mafiosi, non si sarebbe spinto a tanto se non fosse stato a sua volta suggestionato e persuaso da una voce autorevole e ascoltata, che lo avrebbe illuminato sulla situazione di drammatica tensione in atto e sulle possibile traiettorie di sviluppo degli avvenimenti. E questa voce altri non sarebbe che il generale MORI, il quale in effetti incontrò DI MAGGIO pochi giorni prima della fatidica data del 1° novembre; e non aveva mai cessato di coltivare il disegno che aveva intrapreso nell'estate del '92 di

giungere, o di creare le premesse perché si giungesse, ad un accordo di non belligeranza tra Stato e organizzazioni mafiose.

Come si vedrà, questa Corte non ritiene provata tale ricostruzione con la necessaria certezza, nella parte che riguarda la lettura che si offre del ruolo di DI MAGGIO e di riflesso quello attribuito a MORI; ma soprattutto ritiene di contro provato che, in ogni caso, altro era il disegno ascrivibile allo stesso MORI, da quello che la sentenza impugnata gli attribuisce, di avere perseguito l'obbiettivo di giungere ad un accordo "di pace" con gli stessi fautori della strategia stragista. E ciò ha una refluenza decisiva, anzitutto, sull'elemento soggettivo del reato, escludendo il dolo di concorso nel reato di minaccia.

Ma, come già anticipato, prima ancora di vagliare i profili che attengono all'elemento soggettivo del reato per cui qui si procede deve sciogliersi il nodo che lega, anzitutto sotto l'aspetto oggettivo, le condotte che diedero vita nell'estate del '92 alla trattativa CIANCIMINO-MORI e quelle successive, che sfociarono nella ripresa della strategia stragista e nelle (presunte) pressioni sul Ministro CONSO per indurlo ad un gesto di ammorbidimento della politica carceraria del Governo, e a lanciare un segnale inequivocabile in tal senso attraverso la revoca, anzi il mancato rinnovo, di centinaia di decreti applicativi del 41 bis.

Nella lettura sposata dalla Corte d'Appello di Palermo che ha confermato, con sentenza divenuta irrevocabile, l'assoluzione di Calogero MANNINO dall'imputazione di concorso nel reato per cui anche qui si procede, le stragi costituirebbero altrettanti momenti attraverso cui si rinnovò la minaccia mirata a costringere lo Stato a recedere da una linea di intransigente contrasto e repressione del fenomeno mafioso, e ad adottare misure che andassero incontro alle richieste e alle esigenze più pressanti dei mafiosi. Una strategia che avrebbe avuto il suo cruento esordio già con l'omicidio LIMA, per poi registrare una escalation di violenza con le stragi di Capaci e di via D'Amelio, oltre ad una serie di altri attentati poi non portati a termine per varie ragioni (l'attentato allo stesso MANNINO, quello al giudice GRASSO e altri ancora).

La Corte d'Appello sembra non cogliere il mutamento strategico che in realtà intervenne forse già a cavallo, ma con certezza dopo la strage di via D'Amelio e che sarebbe poi sfociato negli attentati di Firenze, Roma e Milano.

In tale prospettiva, unico sarebbe il disegno criminoso che lega le diverse condotte criminose poste in essere a partire dall'omicidio LIMA; ma ciascuna delle condotte predette integrerebbe già il reato di cui all'art. 338 c.p.. Si ipotizza quindi la consumazione di una pluralità di reati di minaccia a corpo politico dello Stato, uno per ciascuna delle azioni di eclatante violenza commesse in quel tragico biennio '92/'93, e connesse tra loro in quanto finalizzate ad uno stesso obbiettivo.

E' un'impostazione che risente dell'originaria prospettazione accusatoria quale risulta consacrata anche nella formulazione dell'imputazione da cui è scaturito il presente processo. Ma non è il risultato che ci è stato consegnato dai processi sulle stragi in continente e anche dalla ricostruzione sposata dalla Corte d'Assise di primo grado in questo processo.

La sentenza qui appellata, dopo avere esaminato le dichiarazioni di BRUSCA e GIUFFRE' e gli altri elementi che comprovano quale fu la risoluzione strategica concertata tra i boss corleonesi che si trovarono a reggere le fila dell'organizzazione mafiosa dopo la cattura di RIINA, passa in rassegna le dichiarazioni di Salvatore ANNACONDIA, di Vincenzo SINACORI e di Pasquale DI FILIPPO, da cui si ricavano ulteriori conferme delle finalità perseguite da Cosa Nostra con la ripresa dell'attività stragista a partire dal maggio del '93 (v. Cap. 15, pagg. 2035 e segg.).

Indi, richiama in estrema sintesi, e per i passaggi che più interessano il tema in esame, le sentenze dei giudici fiorentini (ormai divenute irrevocabili) sulle stragi in continente, che ne sugellano il movente, con livelli crescenti di consapevolezza e di certezza probatoria, via via che il compendio di conoscenze acquisite si andava implementando. Tale movente è quello individuato già sulla base delle convergenti propalazioni dei collaboratori di giustizia sopra menzionati, cui si aggiungono le dichiarazioni di Tullo CANNELLA, Giovanni CIARAMITARO e Pietro ROMEO, nonché da ultimo Gaspare SPATUZZA, tutti esaminati anche nel presente processo.



Ne esce confermato l'assunto secondo cui le stragi del '93 - come si legge a pag. 2061 della sentenza di primo grado - «fossero finalizzate a rafforzare il ricatto che “cosa nostra” aveva indirizzato nei confronti del Governo della Repubblica sin dall'estate dell'anno precedente allorché Riina aveva dettato le condizioni alle quali avrebbe potuto porre termine alle stragi».

L'ultima sentenza dei giudici fiorentini, in ordine di tempo, è quella emessa in sede di giudizio di rinvio dalla Corte di Assise di Appello di Firenze il 24 febbraio 2016 divenuta irrevocabile in data 20 febbraio 2017 (e acquisita all'udienza del 23 febbraio 2017) con la quale TAGLIAVIA Francesco è stato condannato per la strage di via de Georgofili<sup>264</sup>.

Ivi, in ordine all'individuazione del movente delle stragi e al connesso tema della trattativa Stato-mafia, dopo aver dato atto della correttezza della scelta operata dal giudice di primo grado di astenersi da valutazioni definitive sul secondo argomento, che necessitava di ulteriori esplorazioni investigative che mal si prestavano a metodi e regole di un'istruzione dibattimentale, si legge tra l'altro che «*Pur tuttavia si può considerare come dato storicamente e processualmente raggiunto, che la strategia stragista, strumento del tutto inconsueto per la compagine mafiosa tradizionalmente interessata più al controllo del territorio e di attività illecite lucrose, abbia rappresentato un salto di qualità strategico con l'attingimento di obiettivi diversi ed indifferenziati rispetto alla eliminazione di specifici avversari soggettivamente individuati, rispondente dunque non solo a impulsi utilitaristici di natura vendicativa, ma al raggiungimento di obiettivi di natura terroristica.*

---

<sup>264</sup> A differenza di quanto annotato nella sentenza appellata (pag. 2064), TAGLIAVIA Francesco era stato condannato per tutti gli episodi stragisti in contestazione già con la sentenza n. 6/98 della Corte d'Assise di Firenze, confermata nel giudizio d'appello, sia pure con riduzione della durata dell'isolamento diurno. Ma la sentenza d'appello, investita da ricorso per Cassazione da parte della difesa, era stata annullata dalla Suprema Corte con sentenza del 17.09.2014, che aveva disposto l'annullamento senza rinvio per tutti gli episodi stragisti diversi dalla strage di via dei Georgofili; e l'annullamento, invece, con rinvio, limitatamente ai delitti riconducibili a tale ultimo attentato (cfr. pag. 81 della sentenza emessa il 24 febbraio 2016 nel giudizio di rinvio dalla Corte d'Assise d'Appello di Firenze, citata nel testo).

All'elaborazione di tale strategia si giunse tuttavia per gradi, intravedendosi un vero e proprio distacco dal perseguimento dell'obiettivo immediato, solo dopo il fallito attentato a Costanzo che effettivamente si colloca in posizione intermedia. Lo scopo prefissato di tutto ciò è stato individuato (...) nell'eliminazione dell'art 41 bis dell'ordinamento penitenziario, all'epoca di recente conio, che oltre a rendere realmente più penosa la permanenza dei boss in ambito carcerario, avrebbe soprattutto scardinato il sistema comunicativo fino ad allora vigente, impedendo il flusso di contatti e dunque il mantenimento della influenza malavitoso all'esterno dei boss detenuti, fino a quel momento garantita dalla permeabilità dell'istituzione carceraria nella concreta gestione (...) Altro dato acquisito al processo è poi l'interesse e la vicinanza manifestati dai vertici mafiosi e profusi in raccomandazioni di voto, sul partito di Forza Italia (v. dichiarazioni di Brusca Giovanni, Grigoli Salvatore e Cannella Tullio), dopo la rinuncia alla istituzione di una nuova formazione politica di diretta emanazione mafiosa, "Sicilia Libera".

In ordine alla trattativa che sarebbe intercorsa tra esponenti mafiosi ed emissari istituzionali, si spinge però oltre i limiti di una doverosa prudenza, nel dare per assodato che vi furono degli iniziali contatti tra rappresentanti politici locali e delle istituzioni e vertici mafiosi: « Molto più complessa e non definitiva invece è la conclusione alla quale si può pervenire nei limiti del presente processo, in ordine alla esatta individuazione dei termini e dello stadio raggiunto dalla cd. trattativa, la cui esistenza, comprovata dall'avvio poi interrotto di iniziali contatti emersi tra rappresentanti politici locali e delle istituzioni e vertici mafiosi, è però logicamente postulata dalla stessa prosecuzione della strategia stragista: il ricatto non avrebbe difatti senso alcuno se non ne fosse scaturita la percezione e la riconoscibilità degli obiettivi verso la presunta controparte. In altri termini la pressione e le retrostanti pretese alla cui soddisfazione era legata la cessazione degli attentati terroristici dovevano essere chiaramente comprese dagli interlocutori. Si può dunque considerare provato che dopo la prima fase della cd. trattativa, avviata dopo la strage di Capaci, peraltro su iniziativa esplorativa di provenienza

istituzionale (cap. De Donno, e successivamente Mori e Ciancimino), arenatasi dopo l'attentato di via d'Amelio, la strategia stragista proseguì alimentata dalla convinzione che lo Stato avrebbe compreso la natura e l'obiettivo del ricatto proprio perché vi era stata quella interruzione»».

Aggiungono i giudici fiorentini che il programma delittuoso non si arrestò dopo l'arresto di RIINA, la cui determinazione stragista fu raccolta da BAGARELLA, ed anzi «l'obiettivo ammorbidimento della strategia di contrasto alla mafia proprio a mezzo del mancato rinnovo di taluni provvedimenti di adozione di carcere duro ex art. 41 bis, anche per detenuti di mafia (...) ben poteva ingenerare la convinzione della cedevolezza delle istituzioni, anche perché nel frattempo si avvicendavano sulla scena politica nuovi interlocutori oggetto di interesse da parte dell'apparato mafioso i cui referenti furono individuati in Vittorio MANGANO e Marcello DELL'UTRI».

In tale contesto troverebbe più agevole spiegazione anche il progettato e per fortuna fallito attentato allo Stadio Olimpico, avente come bersaglio un pullman dei carabinieri: «a buon ragione definibile come un "colpo di grazia", sia perché aveva quale obiettivo diretto la morte di più persone progettata con modalità tali da poter determinare notevole prevedibile costo in termini di perdite di vite umane, sia per il clamore simbolico dell'obiettivo, centrato contro un'istituzione popolare e rappresentativa dell'autorità statale, come l'Arma dei carabinieri, sia perché infine, la scelta dell'obiettivo, l'Arma, avrebbe dovuto essere eloquente per i destinatari del messaggio, visto che proprio alcuni suoi rappresentanti si erano infruttuosamente esposti sul fronte delle iniziali trattative, avviate da DE DONNO e da MORI».

E la conclusione cui pervengono i giudici del processo TAGLIAVIA è che il successivo arresto dei fratelli GRAVIANO nel gennaio 1994 e poi di Vittorio MANGANO nel giugno del '95 ebbe un effetto decisivo per l'interruzione di ulteriori approcci.

Orbene, al netto delle valutazioni espresse circa gli iniziali contatti tra rappresentanti politici locali e delle istituzioni e vertici mafiosi, che sembrerebbero alludere al

possibile ruolo di Calogero MANNINO, in aggiunta a quello di Vito CIANCIMINO, nei passaggi sopra riportati della sentenza TAGLIAVIA si coglie la più lucida e acuta esposizione assertiva dello specifico collegamento tra le stragi del '93 e le richieste dei mafiosi di allentamento della stretta carceraria (con l'ammorbidente, se non la soppressione del regime speciale del 41 bis)); e, prima ancora, tra quelle stragi e la trattativa instauratasi nell'estate del '92 con i medesimi vertici mafiosi, attraverso i contatti intrapresi dal R.O.S., in persona del Capitano DE DONNO e del Col. MORI, con Vito CIANCIMINO.

E ad avviso di questa Corte, l'intuizione dei giudici fiorentini sul punto [*il ricatto non avrebbe difatti senso alcuno se non ne fosse scaturita la percezione e la riconoscibilità degli obiettivi verso la presunta controparte. In altri termini la pressione e le retrostanti pretese alla cui soddisfazione era legata la cessazione degli attentati terroristici dovevano essere chiaramente comprese dagli interlocutori.....dopo la prima fase della cd. trattativa, avviata dopo la strage di Capaci, peraltro su iniziativa esplorativa di provenienza istituzionale (cap. De Donno, e successivamente Mori e Ciancimino), arenatasi dopo l'attentato di via d'Amelio, la strategia stragista proseguì alimentata dalla convinzione che lo Stato avrebbe compreso la natura e l'obiettivo del ricatto proprio perché vi era stata quella interruzione*] ha trovato piena conferma nelle risultanze di questo processo.

E provato infatti che la risoluzione concertata tra i capi di Cosa Nostra nelle drammatiche riunioni seguite alla cattura di RIINA, fu nel senso di rimettere mano a delitti eclatanti, nel solco strategico tracciato da RIINA, sia pure mutando sensibilmente il target degli attentati da compiersi. Ma l'obbiettivo era proprio – e più che mai – quello di costringere lo Stato a trattare: anzi, di costringerlo a tornare a trattare.

Tale decisione infatti fu adottata, non senza dissensi e contrasti e tensioni tra gli stessi capi che la concertarono (cui può aggiungersi il dissenso, relativamente alla scelta di colpire in continente e lontano dalla Sicilia, dello stesso RIINA, come si apprenderà solo molti anni dopo attraverso le conversazioni captate in carcere), anche in ragione

del fatto che già le due imprese di Capaci e via D'Amelio erano valse a indurre uomini dello Stato a *farsi sotto* per negoziare un accordo, anche se la trattativa s'era arenata. E fu questo l'argomento vincente che permise, unitamente ai rapporti di forza esistenti all'epoca tra le diverse fazioni che frastagliavano l'apparente monolitismo dello schieramento corleonese, all'opzione stragista di prevalere.

Non a caso i capi mafia che concertarono quella decisione erano tutti al corrente della pregressa trattativa, poi arenatasi.

A parte BRUSCA, ne erano al corrente Matteo MESSINA DENARO, come lo stesso BRUSCA apprese dalla viva voce di RIINA; nonché BAGARELLA e PROVENZANO (e in questo caso BRUSCA ne ebbe diretta contezza, quando si trattò di andare insieme a BAGARELLA a discutere con PROVENZANO sul da farsi, dopo la cattura di RIINA; e un riscontro indiretto, per ciò che concerne PROVENZANO, si ricava anche dalle dichiarazioni di GIUFFRÈ a proposito della "missione" che CIANCIMINO aveva svolto o stava svolgendo per conto di Cosa Nostra: v. supra).

Ma ne era al corrente anche Giuseppe GRAVIANO. E questo non lo dice BRUSCA (non esplicitamente, almeno), ma lo ricaviamo da altri indizi. In particolare, la richiesta di esame dibattimentale di Vito CIANCIMINO che fu avanzata nel processo di Firenze sulle stragi in continente. Tale richiesta fu avanzata dai difensori degli imputati Salvatore RIINA e Giuseppe GRAVIANO, ed era mirata, stando allo specifico capitolato dedotto, a sentire il CIANCIMINO sui contatti che aveva avuto nell'estate-autunno del '92, in pratica fino al suo arresto, con gli stessi ufficiali del R.O.S. che su tale tema avevano già depresso, dando la loro versione.

E dopo aspro contrasto sull'ammissibilità di tale richiesta, alla fine essa era stata accolta. La Corte aveva disposto il chiesto esame che ebbe luogo all'udienza del 13.10.1999 (Proc. n. 13/96 R.G. "GRAVIANO Giuseppe+3"); ma CIANCIMINO, che doveva essere sentito nella veste di "imputato di reato connesso", si avvalse della facoltà di non rispondere, nonostante il disperato tentativo di uno dei difensori di convincerlo che si trattava soltanto di riferire ciò che già aveva dichiarato ai magistrati di Palermo in precedenti interrogatori.

Ora è chiaro che l'intento pressoché dichiarato dei difensori dei due imputati – si trattava val ripeterlo di RIINA e di GRAVIANO, imputati quali mandanti delle stragi in continente e sempre protestati estranei alla loro deliberazione – era proprio quello di “sbugiardare” i due ufficiali del R.O.S., ovvero di dimostrare che non avevano detto la verità sulla natura e le finalità di quei contatti.

Ma come facevano i difensori predetti ad essere così certi del fatto loro se non per esserne stati edotti dai loro assistiti? Deve quindi presumersi che, al pari di RIINA, anche GRAVIANO fosse pienamente consapevole che una trattativa si era svolta, anche se non aveva avuto la natura e i contenuti sommariamente descritti dai due ufficiali del R.O.S. (e dallo stesso CIANCIMINO nei precedenti interrogatori).

E va detto che questa è in effetti la versione che lo stesso CIANCIMINO ne darà in uno dei manoscritti (versati in atti) a lui attribuibili.

Ed invero, tra i pochi documenti consegnati da Massimo CIANCIMINO che contengono riferimenti ai contatti con i carabinieri e, al contempo, sono utilizzabili perché certamente attribuibili a Vito CIANCIMINO v'è il documento classificato “DOC. 6” consegnato, appunto, dal predetto l'8 marzo 2010 (e acquisito al fascicolo del dibattimento di primo grado). La paternità è di Vito CIANCIMINO perché si tratta un originale scritto a matita la cui grafia è stata a lui attribuita dagli esperti della Polizia Scientifica (v. testimonianza Caria già citata: “...Sì, è stato scritto da Ciancimino Vito”) e che non presenta anomalie (v. ancora testimonianze Caria: “...Dal punto di vista grafico non sono state evidenziate nessun tipo di modifiche o alterazioni” e Falconi: “Dal punto di vista merceologico non abbiamo riscontrato alcuna alterazione”), pur se va evidenziato che il documento è costituito soltanto da una porzione di foglio.

Ebbene, nel documento si legge: “*Ne parlerò ampiamente in occasione della Revisione del processo da me battezzato del passaporto di cui ho verbale, dopo avere insistito con Procuratore Capo Caselli e il verbale è firmato anche dal Capitano De Donno e mai smentito. Però su questo episodio, sia Mori che De Donno hanno reso falsa testimonianza al processo di Firenze, a cui sono stato chiamato a testimoniare. In*

*sostanza, la difesa degli imputati, appunto perché informate dai loro clienti, volevano che io deponessi per sbugiardare i Carabinieri, Col. Mori e Cap. De Donno”.*

E un altro manoscritto attribuito con certezza a Vito CIANCIMINO dagli esperti della Polizia Scientifica e catalogato come “DOC7A” fa riferimento all’escussione (mancata) in video conferenza dello stesso CIANCIMINO dinanzi alla Corte d’Assise di Firenze nel processo sulle stragi in continente.

Ivi si legge, tra l’altro:

*“Io seppure in lettiga date le precarie condizioni di salute deposi in video a Piazzale Clodio perché di intesa con gli avvocati e i medici abbiamo convenuto che quella non era “ancora” la sede esatta per dire la VERITA’.*

*Ce ne serviremo per la revisione del processo dove chiamerò a testimoniare Caselli, Mori, De Donno e presenteremo il verbale di cui siamo in possesso....”.*

Si può ovviamente sempre dubitare dell’attendibilità di ciò che Vito CIANCIMINO scriveva nei suoi appunti, al pari di ciò che ha dichiarato nei suoi interrogatori, anche se vale la considerazione che in questo caso si trattava di appunti a uso “proprio”, da valere come pro memoria per sé e per una eventuale successiva elaborazione.

Ma una conferma dell’originario intendimento di Vito CIANCIMINO di approfittare di quell’impegno processuale per raccontare la verità, o comunque una verità diversa da quella raccontata da MORI e DE DONNO sulla natura e l’oggetto dei rapporti instaurati nell’estate del ’92 (poiché era questo il capitolato di prova su cui avrebbe dovuto vertere l’esame dibattimentale dinanzi alla Corte d’Assise di Firenze) si rinviene nella deposizione di Roberto CIANCIMINO, il quale ne ha un ricordo nitido. E riferisce che alla fine il padre fu costretto a rinunciare e decise piuttosto di avvalersi della facoltà di non rispondere perché versava in effetti in precarie condizioni di salute e sottoporsi a quell’esame sarebbe stato uno stress notevole perché dire la sua sulle stragi, ma anche raccontare la (vera) storia di quei rapporti non era affatto una cosa semplice (*“Sì, sì, voleva parlare di tutto, dei rapporti con i Carabinieri, tutto quello che... Con il Colonnello MORI e... Perché tutto partiva, diceva, i Carabinieri prima mi chiedono di collaborare, dò la mia disponibilità e finisco dentro, non è un*

*comportamento corretto....Perché secondo loro – poi si corregge: secondo lui – non volevano andare a fondo su capire cosa era successo nel ‘92”)*<sup>265</sup>.

Il secondo indizio si ricava invece dal combinato disposto delle propalazioni di BRUSCA e SPATUZZA; ed è un elemento specifico che fu evidenziato già dai giudici fiorentini nel citato processo TAGLIAVIA.

Esso riguarda la scelta di uno specifico bersaglio per il progettato, e poi fallito, attentato allo Stadio Olimpico: un pullman dei Carabinieri, che pure non era l’unica forza armata impegnata quella domenica 23 gennaio 1994<sup>266</sup> in servizio di ordine pubblico allo Stadio.

A proposito della riunione di Campofelice di Roccella in cui Giuseppe GRAVIANO avrebbe affidato a SPATUZZA e a Cosimo LO NIGRO il compito di organizzare la strage, SPATUZZA dichiara, come si ricorderà, che “...*Facendo un po’ il punto di varie situazioni il Graviano ci comunica che siamo lì per pianificare un attentato contro i Carabinieri..... Da questo incontro ne scaturisce il progetto esecutivo, organizzativo ed esecutivo, cioè nel progetto che mi viene affidato già mi vengono date le modalità già esecutive... ....Di recarci noi su Roma, cioè a Roma, sul territorio di Roma e trovare un bel po’ di Carabinieri e organizzare... cioè dare anche l’impulso per la fase esecutiva di uccidere un bel po’ di Carabinieri...*”.

E non si può che convenire con la valutazione espressa dalla Corte di primo grado, secondo cui SPATUZZA ha confermato in termini inequivocabili che obiettivo dell’attentato erano proprio e specificamente i Carabinieri (“...*uccidere un bel po’ di Carabinieri...*”), per dare il colpo di grazia allo Stato (“...*mi disse che l’attentato contro i Carabinieri lo dobbiamo fare perché con questo gli dobbiamo dare il colpo di*

---

<sup>265</sup> Cfr. deposizione di Roberto CIANCIMINO, pagg. 46-47 del verbale d’udienza dell’11.12.2015.

<sup>266</sup> Come rammentato nella sentenza TAGLIAVIA, fu possibile risalire con esattezza a quella data solo a seguito delle rivelazioni di Gaspare SPATUZZA e incrociando il suo racconto con le risultanze dei tabulati telefonici che ne documentavano la presenza in Roma, nonché con le altre fonti che consentirono di ricostruire lo spostamento della Lancia Thema che doveva fungere da autobomba. Nel presente processo sui riscontri alle rivelazioni di SPATUZZA hanno riferito i testi CAPPOTTELA e MICHELI, alle cui deposizioni si rinvia



*grazia... .... Giuseppe Graviano mi dice che l'attentato all'Olimpico... lui non sa che l'Olimpico... ai Carabinieri si deve fare perché con questo gli dobbiamo dare il colpo di grazia...");* e che lo scopo ultimo era di costringere chi di dovere a riprendere la trattativa interrottasi (*"...mi dice che è bene che ci portiamo dietro un bel po' di morti così chi si deve muovere si dà una smossa.. ... che io ricordo Graviano non ha mai detto trattativa, ma nel linguaggio nostro, che ci appartiene, c'è una cosa in piedi oggi posso dire che quella cosa in piedi è la trattativa..."*) per fare ottenere benefici soprattutto ai mafiosi detenuti in carcere (*"...c'è in piedi una situazione che se va a buon fine ne avremo tutti dei benefici, a partire dei carcerati..."*) e non quella di vendicarsi per essere stati i Carabinieri gli autori della cattura di RIINA (o almeno GRAVIANO non gli parlò di una finalità di vendetta contro i Carabinieri: e su ciò persiste il contrasto con BRUSCA che tuttavia ha spiegato che il desiderio di vendetta sarebbe stato originato dal fatto che i Carabinieri *non erano stati ai patti*, sempre secondo quanto gli avrebbe detto SPATUZZA).

Ad escludere quella finalità basta il collegamento operato da Giuseppe GRAVIANO, sempre secondo il racconto di SPATUZZA, in occasione dell'incontro al bar Doney pochi giorni prima del fallito attentato all'Olimpico (progettato per il 23.01.1994) nonché qualche giorno dopo l'uccisione, in Calabria, il 18.01.1994, dei Carabinieri Antonino FAVA e Vincenzo GAROFALO, a dimostrazione del fatto che anche i calabresi si stavano muovendo: ciò che comprova che il progettato attentato allo stadio aveva una causale di ben più ampio respiro e tale da indurre pure la 'ndrangheta a partecipare alla guerra allo Stato con una serie di azioni criminose sempre e tutte ai danni dei carabinieri (come si evince dalle propalazioni del pentito calabrese CONSOLATO VILLANI).

A sua volta, Giovanni BRUSCA si è detto certo che SPATUZZA gli avesse parlato (in occasione di un incontro avvenuto forse nel '95, ma comunque quando entrambi erano latitanti mentre già i GRAVIANO erano stati arrestati) dei Carabinieri come obiettivo dell'attentato che si sarebbe dovuto compiere allo stadio OLIMPICO, anche perché ricordava una frase che lo stesso SPATUZZA attribuì a Giuseppe GRAVIANO,

riportandone il commento positivo al progetto di uccidere tanti Carabinieri (“..E in quella circostanza il Spatuzza mi ebbe a dire che Giuseppe Graviano gli aveva detto che fosse bono che i Carabinieri si portassero un po’ di morti dietro”).

Non è azzardato allora ipotizzare - e i giudici fiorentini ne sono convinti, come s’è visto – che la scelta dei Carabinieri come obiettivo da colpire per un attentato che, se fosse riuscito, avrebbe fatto impallidire il ricordo di Capaci e via D’Amelio per numero di vittime, al di là dell’impatto simbolico, per essere l’Arma forse tra tutte le forze dell’ordine la più rappresentativa dell’autorità dello Stato, contenesse anche un messaggio trasverso e rivolto a chi poteva intenderlo, posto che proprio i Carabinieri erano stati artefici della trattativa non andata a buon fine e dunque corresponsabili di quell’esito infruttuoso (preludio peraltro di eventi che, dal punto di vista mafioso, erano di segno contrario al proposito a suo tempo dichiarato di voler negoziare un accordo con Cosa Nostra: come l’arresto di CIANCIMINO e poi la cattura di RIINA).

Senza alcuna pretesa di ricavarne una prova conclamata e autosufficiente, anche le risultanze appena richiamate depongono per la consapevolezza che Giuseppe GRAVIANO condivideva con gli altri capi e reggenti di Cosa Nostra di quella pregressa trattativa.

Resta quindi confermato, sul piano fattuale, che la decisione di riprendere l’attività stragista ebbe come suo postulato la pregressa trattativa che si era svolta nell’estate del ’92.

Sappiamo inoltre che la trattativa s’era arenata già prima dell’arresto di CIANCIMINO; e che a RIINA e ai suoi sodali fu riferito che essa doveva intendersi congelata, perché le richieste di Cosa Nostra erano state valutate eccessive e quindi respinte, come tali, dalla controparte istituzionale, lasciando tuttavia aperto uno spiraglio alla possibilità che il dialogo/negoziato riprendesse in un futuro non lontano. Sappiamo ancora che proprio nell’autunno inoltrato, e a seguito di questo deludente esito di quel primo approccio (e non può farsi a meno di sottolineare la coincidenza temporale con il momento in cui, secondo il racconto di MORI e DE DONNO, si

sarebbe bruscamente interrotta la prima fase della loro collaborazione con CIANCIMINO) RIINA aveva deciso di dare *un altro colpo* per sbloccare l'impasse in cui versava quel negoziato (e si mise mano all'attentato al giudice GRASSO), salvo poi rinviare tutto a dopo le festività di fine anno.

E' provato infine che la risoluzione strategica di riprendere l'attività stragista ebbe come suo postulato proprio il fatto che c'era stata quella trattativa, ma si era arenata e occorreva quindi fare in modo di sbloccarla, secondo quella che del resto era stata una precisa indicazione di RIINA già prima del suo arresto.

Ebbene, se tutto ciò è vero ed è provato, allora deve convenirsi che la risoluzione criminosa sottostante alla trattativa poi interrotta, ossia quella risoluzione che aveva preso corpo con la formulazione di specifiche richieste, avanzate come condizione per la cessazione delle stragi e quindi una condotta che può qualificarsi come costitutiva del reato di minaccia a corpo politico dello Stato, non era mai stata abbandonata dai vertici di Cosa Nostra: non v'era mai stata una desistenza, o una sia pure temporanea rassegnazione all'impossibilità di attuare il disegno criminoso così ordito (anche perché la risposta che era stata veicolata a RIINA era nel senso di un temporaneo congelamento). Vi era stato sì un primo tentativo (in senso a-tecnico) non andato a buon fine, ma senza che ciò inducesse RIINA e i suoi sodali a desistere.

Al contrario, ne trassero incoraggiamento a proseguire su quella strada nella convinzione che fosse la più proficua per indurre lo Stato a fare le concessioni richieste, dal momento che uomini dello Stato s'erano fatti sotto per negoziare dopo non una ma addirittura due stragi della portata di quelle di Capaci e di via D'Amelio.

Ne seguirono, prima, la decisione di dare un altro colpo, con l'attentato rimasto però inattuato (per un soffio) al giudice GRASSO; e poi, le stragi in continente, quelle attuate e quelle fallite per un soffio: sia pure con il distacco temporale imposto da circostanze sopravvenute come la cattura di RIINA, l'aspro dibattito tra le varie opzioni strategiche e anche l'arresto medio tempore di GIOE' e LA BARBERA.

#### **4.3.2.- Unicità o pluralità del reato.**

Ciò posto, due sono i criteri di regola utilizzati per discernere tra unicità di condotta e pluralità delle condotte costitutive di una fattispecie di reato in modo da poter stabilire se ci si trovi in presenza di un unico reato (ovvero di una sola azione, ancorché frazionata in una pluralità di atti, gesti o comportamenti, e quindi della realizzazione di una sola fattispecie) o piuttosto di una molteplicità di reati omogenei, sia pure avvinti tra loro dal vincolo della continuazione.

Il primo è il criterio della contestualità, che postula che i diversi atti, per configurare un'unica azione, siano posti nel medesimo contesto temporale o comunque senza quelle apprezzabili soluzioni di continuità che possono presumersi quando, per esempio, ingiurie o minacce o molestie siano poste a notevole distanza di tempo l'uno dall'altro. Ma poiché è pur sempre al significato sociale dell'azione che si rinvia, ecco che quello della contestualità si prospetta come un criterio piuttosto relativo, per i margini di incertezza che sconta.

Il secondo è il criterio teleologico, o dell'unicità dello scopo cui sono finalizzati i diversi atti considerati quando convergono verso la realizzazione di una stessa fattispecie di reato.

Anche questo criterio, che non è peraltro riferibile ai reati colposi, presenta margini di incertezza perché tende a riportare alla dimensione soggettiva delle finalità perseguite dal soggetto agente l'unità – e unicità – dell'azione, che invece dovrebbe essere un dato oggettivamente apprezzabile dal momento che attiene alla tipicità del fatto di reato. Ed inoltre, si tratta di un criterio vago perché nel novero delle finalità perseguite possono mescolarsi scopi diversi e solo in parte riferibili a tutti i comportamenti considerati.

E infatti la migliore dottrina suggerisce di fare riferimento piuttosto al rapporto tra il comportamento e l'interesse tutelato, nel senso che se i diversi atti sono tutti rivolti all'offesa di uno stesso bene, si tratterà di un'azione unica, e quindi di un unico reato; e vice versa se si tratta di beni diversi: salva la necessità di apprezzare l'identità o la diversità del bene in riferimento al soggetto passivo, e alla sfera d'interessi penalmente protetta che risulti attinta dall'offesa. Così nel caso di beni altamente personali è pacifico che ad ogni soggetto passivo individuabile come portatore dell'interesse

protetto corrisponderà un'offesa diversa (come nel caso in cui, pur agendo in un medesimo contesto temporale, per esempio esplodendo in successione diversi colpi d'arma da fuoco, l'agente cagioni la morte di più persone). Più controverso il caso di beni rispetto ai quali l'identità o l'unicità del soggetto passivo non sembra avere rilevanza decisiva (come nel caso del furto contestualmente commesso di più cose appartenenti a soggetti diversi, se si ritenga che a contare sia solo l'altruità della cosa). Orbene, la pubblica accusa nel presente processo (v. requisitoria del giudizio di primo grado) ha fatto riferimento a talune affinità e similarità tra la struttura del reato per cui qui si procede ed il reato di estorsione, in particolare per delineare i profili di responsabilità degli imputati che avrebbero concorso alla realizzazione del reato con condotte atipiche rispetto a quella necessaria e sufficiente per integrare il reato ex art. 338 c.p.

E sono proprio dei casi di estorsione ad avere originato una giurisprudenza di legittimità che ha progressivamente affinato il criterio discrezionale tra unicità e pluralità dei reati, nel caso in cui plurime siano le condotte di violenza o minaccia poste in essere per procurarsi un ingiusto profitto, pur nel costante richiamarsi al criterio temporale.

Così ha statuito **Cass. Sez. II, n. 7555 del 22 gennaio 2014** che “In tema di estorsione, le diverse condotte di violenza o minaccia poste in essere per procurarsi un ingiusto profitto senza riuscire a conseguirlo costituiscono autonomi tentativi di estorsione, unificabili sotto il vincolo della continuazione, quando, singolarmente considerate in relazione alle circostanze del caso concreto e, in particolare, delle modalità di realizzazione e soprattutto all'elemento temporale, appaiono dotate di una propria completa individualità; si ha invece un unico tentativo di estorsione, pur in presenza di molteplici atti di minaccia, allorché gli stessi siano sorretti da un'unica e continua determinazione, che non registri sul piano della volontà interruzioni, desistenze o quant'altro”<sup>267</sup>.

---

<sup>267</sup> Cfr. anche Cass., Sez. II, n. 41167 del 2 luglio 2013: “In caso di estorsione, le diverse condotte di violenza o minaccia poste in essere per procurarsi un ingiusto profitto senza riuscire a conseguirlo costituiscono autonomi tentativi di estorsione, unificabili sotto il vincolo della continuazione, quando singolarmente considerate in relazione alle circostanze

L'elemento performante che sembra trapelare soprattutto dalla seconda parte della massima richiamata è dunque quello della persistenza, senza apprezzabili soluzioni di continuità, della risoluzione criminosa cui sono finalizzati i reiterati tentativi di darvi concreta attuazione, assai più che non la maggiore o minore ampiezza dell'intervallo temporale tra un tentativo e l'altro, ovvero le *modalità cronologiche di esternazione* della determinazione criminosa. E infatti in motivazione, si precisa che *“l'argomento decisivo, costitutivo di un criterio di selezione sicura per discernere nel succedersi di atti estorsivi l'unicità o la pluralità di condotta è costituito dalla risposta alla domanda se, in caso di consumazione, gli atti pregressi posano configurarsi come unica azione ovvero se questa debba ritenersi interrotta da autonomi atti di tentativo. Dove unica condotta dovrà configurarsi allorché i singoli atti siano sorretti da una unica e continua determinazione, che, a prescindere dalle modalità cronologiche della sua esternazione, non registri sul piano della volontà interruzioni, desistenze o quant'altro”*.

Corollario di tale principio è che il criterio cronologico assume significato solo in relazione al dato della persistenza senza soluzione di continuità o meno della risoluzione criminosa: *“In altre parole, la contestualità degli atti si misura, a prescindere dal tempo della commissione degli atti esecutivi, dalla permanente continua volontà di perseguire l'evento criminoso”*. E, prosegue la motivazione, *“Ne consegue che gli atti costitutivi di un unico tentativo non lo saranno solo ove è dato cogliere una interruzione o sospensione sul versante della determinazione a perseguire l'obbiettivo criminoso”*.

Nella fattispecie che aveva dato luogo alla pronuncia richiamata (induzione o coazione a subire la guardiania in un contesto criminogeno particolare, realizzatasi attraverso una serie di atti, diretti, alcuni, indiretti gli altri, e distaccati nel tempo, *il cui complessivo significato di disvalore era possibile cogliere solo nel contesto di una*

---

del caso concreto e, in particolare, alle modalità di realizzazione e soprattutto all'elemento temporale appaiono dotate di una propria completa individualità; si ha invece un unico tentativo di estorsione, pur in presenza di molteplici atti di minaccia, allorché gli stessi costituiscano singoli momenti di un'unica azione”.

*valutazione unitaria)* era proprio la durata nel tempo a risaltare come “*elemento costitutivo essenziale per piegare la volontà della vittima, attraverso atti, quali furti, danneggiamenti, inviti non contrassegnati da particolari forzature, che ripetono il loro più autentico significato dal contesto complessivo snodantesi in dimensioni cronologiche anche ampie*”.

E' chiaro che tali principi non mutano nell'ipotesi in cui, ferma restando la persistenza nel tempo, senza apprezzabili soluzioni di continuità, della determinazione a perseguire il medesimo obiettivo criminoso, ad una serie di tentativi non riusciti abbia fatto seguito l'effettiva consumazione dell'estorsione, per essere riuscito alla fine l'estortore a piegare la volontà della vittima.

Ed anche in tale ipotesi una coerente applicazione dei principi enunciati dal S.C. dovrà far concludere l'autore risponderà di un unico delitto (consumato) di estorsione e non di tale delitto in continuazione con i tentativi non riusciti che avevano preceduto la consumazione del reato, ciascuno dei quali valutato come tentata estorsione.

In effetti, l'esperienza insegna che non di rado l'estortore non realizza uno actu il proprio intento, ma deve ricorrere ad una pluralità di atti di intimidazione – minacce esplicite o velate e magari inoltrate per interposta persone e dissimulate da inviti e consigli; violenze a cose o a persone, magari con un crescendo di intensità lesiva, ecc. – prima di riuscire a piegare la volontà della vittima. E in tale evenienza, egli risponderà solo di un unico delitto (consumato) di estorsione: soluzione, peraltro, che in genere è anche la più favorevole al reo.

Nel caso di specie, è provato che, sebbene una distanza di tempo apprezzabile separi le condotte sfociate nella formulazione della minaccia correlata alle richieste inoltrate in risposta alla sollecitazione al dialogo promanante dai Carabinieri del R.O.S. dagli altri atti di intimidazione violenta commessi nel 1993 con la ripresa dell'attività stragista (fin si può dire al fallito attentato allo Stadio Olimpico, messo in atto nel gennaio '94, ma progettato già alcuni mesi prima nella riunione di Campofelice di ROCCELLA di cui ha riferito SPATUZZA), la determinazione criminosa di minacciare il Governo della Repubblica non è mai venuta meno, essendo tenuta in vita

non solo dai reiterati atti di violenza stragista od omicidiaria effettivamente compiuti, ma anche da quelli progettati e poi non attuati (per varie ragioni: come gli attentati progettati ai danni di MANNINO, MARTELLI, il giudice GRASSO e altri), sempre con il medesimo scopo di costringere lo Stato a trattare: anzi, come s'è visto, *tornare* a trattare, posto che gli artefici della ripresa dell'attività stragista erano i capi corleonesi che già sapevano della pregressa trattativa (BRUSCA, BAGARELLA, GRAVIANO, PROVENZANO, Matteo MESSINA DENARO).

La differenza, rispetto alle fattispecie di estorsione oggetto di intervento regolativo del S.C. (a parte quelle dovute alla diversa struttura del reato, essendo quello di estorsione un reato di evento, mentre la minaccia, ancorché qualificata ai sensi dell'art. 338, resta un reato di mera azione, rilevando il risultato perseguito solo come ingrediente costitutivo del dolo) è che, qui, gli atti di violenza – e di intimidazione – successivi erano, nelle intenzioni dei loro artefici, anche un modo per rinnovare quella minaccia che erroneamente ritenevano avesse raggiunto il suo naturale destinatario già nel corso della trattativa avviata nell'estate del '92, e sviluppatasi ancora nell'autunno del medesimo anno, per restare poi “congelata”.

In realtà, solo nel novembre del '93 si può dare per certo che quelle richieste - o una parte saliente di esse qual era quella concernente il versante carcerario - e la minaccia sottesa avessero raggiunto il Governo della Repubblica, nella persona del Ministro CONSO.

Ma questa erronea rappresentazione dei fatti non fa venir meno la sostanziale identità e unicità della risoluzione criminosa sottesa a ciascuno dei successivi atti di intimidazione violenta, e cioè la determinazione mai cessata di minacciare nuove stragi e nuove violenze se lo Stato non avesse accolto le richieste (a suo tempo) già avanzate da Cosa Nostra.

\*\*\*

Su tutte le questioni di cui s'è appena fatto cenno dovrà ritornarsi per un doveroso approfondimento che si misuri con gli argomenti dedotti a sostegno dei rispettivi gravami.



Ma deve subito anticiparsi che proprio sul crinale dell'elemento soggettivo del reato si infrange ogni residua possibilità di accomunare nel giudizio di penale responsabilità per il reato loro ascritto (in concorso) gli imputati mafiosi, accusati di esserne autori diretti e gli imputati non mafiosi, accusati di avervi concorso, mediante condotte atipiche rispetto a quella direttamente costitutiva del reato in contestazione.

## **CAPITOLO 5**

### **IL PRESUNTO COINVOLGIMENTO DI AMBIENTI POLITICO-ISTITUZIONALI NELL'INTERLOCUZIONE AVVIATA DAL R.O.S. CON ESPONENTI MAFIOSI ATTRAVERSO I CONTATTI CON VITO CIANCIMINO.**

L'uscita di scena di Calogero MANNINO segna un punto importante a favore della difesa degli imputati ex ufficiali del R.O.S., ma di riflesso gioverebbe anche alla posizione dei co-imputati mafiosi.

Architrave della strategia difensiva, rilanciata anche nei proposti gravami, è l'argomento secondo cui non vi fu alcuna trattativa per la semplice ma insuperabile ragione che gli ufficiali del R.O.S., che l'accusa assume esserne stati artefici, non avevano alcunché da negoziare, neppure se l'avessero voluto.

Essi, infatti, non avevano il potere di farlo in quanto agirono di propria iniziativa e non su input di un esponente politico particolarmente influente (come appunto MANNINO, che all'avvio dell'operazione CIANCIMINO era ancora Ministro in carica), o come emissari di un'autorità sovraordinata, politica o istituzionale, che quel potere avesse. O che avesse quanto meno il potere di creare le premesse perché ciò accadesse.

Ma se Calogero MANNINO esce di scena, con l'intervenuta sua definitiva assoluzione – decisione della cui fondatezza nel merito, per le ragioni e considerazioni che si sono già esposte, non v'è motivo di dubitare - non per questo può dirsi che la Politica esca definitivamente dalla scena del presente processo.

Al contrario, la novità dirompente emersa nelle indagini sulla vicenda denominata “Trattativa Stato-mafia” è data proprio dalla scoperta di contatti, rimasti sepolti per quasi vent’anni, che gli ufficiali del R.O.S. ebbero con qualificati esponenti politico-istituzionali in corrispondenza della singolare collaborazione instaurata con Vito CIANCIMINO nell’estate-autunno del ’92 e proseguita, sia pure su un registro profondamente diverso da quello iniziale, fino all’arresto – inopinato - dello stesso CIANCIMINO.

Questo aspetto della vicenda è stato approfondito, anche in pubblico dibattito, per la prima volta nel processo a carico del Generale MORI e del Col. OBINU, ma era emerso nel corso delle indagini istruite parallelamente dalla D.D.A. di Caltanissetta e dalla D.D.A. di Palermo a seguito delle rivelazioni di Massimo CIANCIMINO.

Tali rivelazioni, e il risalto mediatico che ne seguì, ma anche l’immediata attivazione degli ufficiali requirenti predetti, ebbero l’effetto, come già rilevato, di risvegliare i ricordi sepolti nei meandri della memoria di alcuni degli esponenti politico-istituzionali che furono informati dagli stessi ufficiali del R.O.S. dei contatti che stavano avendo o stavano per intraprendere con Vito CIANCIMINO.

I testi esaminati nel processo MORI/OBINU su tale tema (e in particolare: Giuliano AMATO, Claudio MARTELLI, Luciano VIOLANTE, Fernanda CONTRI e Liliana FERRARO) sono stati esaminati anche nel presente processo, con l’aggiunta di Pietro FOLENA, all’epoca parlamentare del P.D.S. e membro della Commissione Antimafia, nonché ex segretario regionale del P.C.I. in Sicilia.

5.1.- Secondo la prospettazione accusatoria fatta propria dalla Corte d’Assise di primo grado, le risultanze desumibili dalle testimonianze di Liliana FERRARO e di Fernanda CONTRI – ma anche di Claudio MARTELLI e Luciano VIOLANTE – smentiscono la versione negazionista degli imputati secondo cui l’operazione CIANCIMINO non avrebbe avuto altro significato e finalità se non il tentativo di individuare una fonte confidenziale, sia pure di alto livello, da sfruttare per ricavarne elementi utili allo sviluppo delle indagini sulle stragi di Capaci e via D’Amelio.

Non si spiegherebbe, in tale prospettiva, la ricerca di una copertura politica, richiesta anzitutto al Ministro della Giustizia, che invece trova una plausibile spiegazione nell'essere proprio il Ministro della Giustizia il più qualificato organo di Governo competente a varare eventuali iniziative che potessero soddisfare almeno una parte delle aspettative o richieste dell'organizzazione mafiosa in cambio della cessazione delle stragi. Né avrebbe avuto molto senso opzionare CIANCIMINO come potenziale fonte di informazioni utili alle indagini sulle stragi, considerato che egli non aveva mai riferito alcunché né risultava coinvolto in fatti di sangue riconducibili alle attività illecite dell'organizzazione mafiosa cui pure era ritenuto intraneo; e non era prevedibile che cominciasse a farlo proprio con riferimento alle stragi, atteso anche il peculiare ruolo che aveva ricoperto per tutto il periodo in cui si era snodata la sua presunta condotta di partecipazione alle vicende – e soprattutto agli affari – di Cosa Nostra.

Di contro, nella medesima prospettiva della ricerca di una copertura politica e al più alto livello si spiegherebbe la scelta di MORI di mettere a parte l'avv. CONTRI, all'epoca Segretario Generale presso la Presidenza del Consiglio, dell'iniziativa di contatti con Vito CIANCIMINO – accreditato dallo stesso MORI, secondo quanto riferito dalla CONTRI in ordine alle interlocuzione che ebbero su tale tema, di essere se non il capo quanto meno uno degli esponenti di vertice di Cosa Nostra -, ben sapendo che la CONTRI ne avrebbe informato il Presidente del Consiglio come in effetti avvenne, senza bisogno che gliene facesse esplicita richiesta.

Non si comprende infatti per quale ragione interessare l'autorità politica e di Governo nei suoi massimi rappresentanti – o in due organi di vertice, quali il Ministro della Giustizia e il Presidente del Consiglio – o metterla al corrente di una mera attività investigativa, sia pure di alto livello, in un momento in cui, peraltro, non era neppure certo che la potenziale fonte fosse realmente disponibile a e in grado di fornire informazioni utili (alla data del 22 luglio secondo le sinossi dei tre protagonisti, Vito CIANCIMINO non si era ancora incontrato con il generale MORI, ma al più aveva manifestato la sua disponibilità a farlo); e tanto più che di tale iniziativa non era stata informata l'A.G. competente (che non era neppure Palermo, ma Caltanissetta: e non

risulta che vi fossero dissapori con i magistrati di quella Procura, già attivamente impegnata nelle indagini sulle stragi. Come non risulta che vi fossero dissapori o contrasti, anzi, tra il Procuratore capo di Palermo e il comandante del R.O.S., che, in un bigliettino acquisito nell'incartamento processuale relativo alla vicenda denominata "CORVO2" si rivolge al primo con un incipit (*caro Piero*) che non lascia dubbi sul tenore confidenziale della comunicazione e dei rapporti tra mittente e destinatario, non senza compiacimento. E SUBRANNI non poteva essere all'oscuro di un'operazione di così alto livello come quella che prometteva di essere l'operazione CIANCIMINO. Era invece essenziale per i carabinieri che l'avevano concepita sapere se potessero contare sulla chiesta copertura politica, per stabilire come potere sviluppare l'iniziativa e fin dove potessero spingersi: ecco perché questi cauti contatti con i vertici istituzionali si susseguono in una fase in cui l'operazione è ancora in fieri, non essendo neppure certo che vi fosse già stato un primo incontro tra CIANCIMINO e MORI (questi lo data al 5 agosto, attingendo il dato alle sue agende).

D'altra parte la FERRARO ha confermato quanto aveva dichiarato già nel 2009 e cioè che DE DONNO aveva motivato la richiesta di informare di quell'iniziativa il Ministro della Giustizia sottolineando come CIANCIMINO fosse un personaggio di grosso calibro nell'universo mafioso: con ciò alludendo, nonostante i tentativi della FERRARO di darne un'interpretazione minimalistica, alla necessità che per sviluppare quell'iniziativa vi fosse un interlocutore istituzionale di alto livello, non potendo i carabinieri gestire l'operazione con le sole loro forze e risorse.

## **5.2.- La testimonianza di Fernanda CONTRI.**

Avvocato e parlamentare viene nominata su designazione del P.S.I. al C.S.M. per la consiliatura 1986-1990. Il 23 giugno 1992 il presidente incaricato AMATO le aveva chiesto di fare il Segretario Generale alla Presidenza del Consiglio e lei accettò l'incarico che svolse fino alle dimissioni del Governo AMATO; ma entrò a far parte del Governo CIAMPI (maggio 1993) come ministro fino alla primavera del '94. Nel novembre del '96 fu designata dal Presidente SCALFARO come giudice della Corte

Costituzionale, incarico che ha ricoperto per 9 anni fino al 2005. Vanta un rapporto di grande amicizia personale e di frequentazione con Giovanni FALCONE. Gli fu particolarmente vicino nel 1989 quando per un solo voto gli fu preferito il consigliere MELI a capo dell'Ufficio Istruzione di Palermo.

Subito dopo l'attentato all'Addaura, audizione di FALCONE al C.S.M.: è in quella sede che disse che dietro quell'attentato dovevano esserci menti raffinatissime. Nel corso di quell'estate andò a trovare FALCONE in Sicilia con suo marito e sua figlia per testimoniargli la sua vicinanza, dopo che avevano cominciato a circolare voci secondo cui si sarebbe fatto l'attentato da solo per acquisire benemerienze o per altri fini (ultimi giorni di agosto 1989).

Fu FALCONE presentargli l'allora Col. MORI, e per quanto a sua conoscenza c'erano tra loro buoni rapporti. Lo stesso MORI era sconcertato da quelle voci, che ovviamente riteneva del tutto infondate. Non sapeva che nel processo per l'attentato all'Addaura lo stesso MORI ebbe a dichiarare che l'ordigno non aveva alcuna reale potenzialità lesiva ed insinuò quindi dei dubbi sulle reali finalità del gesto. Aveva stima del Col MORI anche perché sapevo tutta la storia di Torino, delle Brigate Rosse eccetera, di cui avevo parlato a lungo con Giancarlo CASELLI quando eravamo insieme al C.S.M..

#### *La genesi della testimonianza di Fernanda CONTRI*

E' una testimonianza sofferta nella sua genesi, perché solo nel 2010 decise di presentarsi spontaneamente alla Procura di CL, dopo essersi consultata con la collega (Anna CANEPA della Procura Nazionale e con Pietro GRASSO, all'epoca Procuratore nazionale: *"Piero mi disse fatti viva con la Procura di Caltanissetta, che stanno cercando cose.."*). Venne escussa a s.i.t. il 18 gennaio 2010.

Ammette di avere letto sui giornali articoli di cronaca sulle vicende oggetto di questo processo, anche se non rammenta di avere attenzionato in particolare i resoconti delle dichiarazioni di alcuni testi in particolare, come MARTELLI o la FERRARO o l'on. VIOLANTE. Ma le cronache del tempo parlavano proprio del procedimento di Palermo sulla vicenda della c.d. Trattativa Stato-mafia; e tuttavia decise di presentarsi

alla Procura di Caltanissetta. Sembra di capire che fu indirizzata in quella sede dai sostituti della Procura Nazionale Antimafia che la sentirono in Roma prima che si recasse a Caltanissetta.

Venendo agli spunti più significativi della sua testimonianza, è significativo che anche Fernanda CONTRI avesse annotato già nella sua agenda, in corrispondenza dell'appuntamento fissato per il 28 dicembre 1992, il titolo di "CAPO" accanto al nominativo di CIANCIMINO, per significare che questi era accreditato di avere, o di avere ricoperto, un ruolo apicale all'interno dell'organizzazione mafiosa secondo quanto ella aveva ricavato dalle precedenti interlocuzioni con lo stesso MORI.

E non meno significativo è il dato che si ricava dalla dislocazione temporale di questo secondo incontro: CIANCIMINO era stato già arrestato, e tuttavia MORI aveva ancora interesse a parlare di quell'iniziativa, come si evince dal fatto che era stato lui a chiedere di essere ricevuto e la CONTRI, nella propria agenda personale accanto al nominativo "MORI" aveva annotato la parola "CAPO"<sup>268</sup>: segno che MORI l'aveva preventivamente informata dell'oggetto del loro colloquio (o che intendeva ancora intrattenerla sull'argomento CIANCIMINO) anche se poi il loro incontro prese una piega diversa perché parlarono prevalentemente del caso CONTRADA. Né dalla testimonianza della CONTRI affiora il ricordo che ne parlasse come di un'operazione fallita o ormai conclusa. Tutt'altro. E lo stesso ricordo – di un'operazione ancora in corso, nonostante l'avvenuto arresto – serbava quando riferì al P.M. il 18 gennaio 2010,

---

<sup>268</sup> Al processo BORSELLINO quater, Fernanda CONTRI ha escluso che quel termine si riferisse al Presidente del Consiglio, precisando che *"non sono abituata a chiamare capo nessuno"*; e si è detta certa che l'annotazione si riferisse proprio a CIANCIMINO (*"No, no, no, sicuramente è un riferimento a CIANCIMINO"*), fornendone anche una spiegazione plausibile, che ricollega quel termine a quanto MORI le aveva detto in occasione del precedente incontro sul conto di CIANCIMINO: *<<...che MORI mi avesse detto: "Forse è il capo, se non uno dei capi, di Cosa Nostra, della mafia", adesso non ricordo cosa disse bene, ma il concetto era quello, eh...mi ritornò sicuramente in mente. Tanto è vero che l'ho scritto con la stessa penna...anzi, la stessa matita rossa con la quale avevo preso l'appuntamento, cioè prima che lui venisse da me. Quindi forse è proprio nel primo incontro che lui mi disse: "Capo">>* (cfr. pagg. 15-16 del verbale di trascrizione dell'udienza 4.02.2014, proc. n. 2/13 R.G. a carico di MADONIA Salvatore e altri. E poco prima aveva dichiarato: *<<.....questo discorso di quello che era sembrato all'allora colonnello MORI, il capo, uno dei capi della mafia, mi è ritornato sicuramente in testa, è forse per questo che me lo sono segnato così...>>*).

del secondo incontro avuto con MORI, quello del 28 dicembre (“*In occasione dell’incontro del 28 dicembre ’92, avvenuto a Palazzo Chigi, parlammo prima di CONTRADA, che era stato da poco arrestato, quindi MORI mi confermò che stava incontrando CIANCIMINO, aggiungendo: <<Mi sono fatto l’idea che CIANCIMINO è il capo o uno dei capi della mafia>>. Ricordo il momento molto bene, anche perché l’arresto di CONTRADA fu un fatto eclatante*”), come è emerso da una contestazione (in aiuto alla memoria) che le fu mossa nel corso della deposizione resa al processo BORSELLINO quater<sup>269</sup>.

Ma chi prese l’iniziativa dei due incontri?

Al dibattimento di primo grado l’avv. CONTRI ha confessato di non essere in grado di precisare se la prima volta fosse stata lei a telefonare a MORI per chiedergli di incontrarsi – come ha dichiarato deponendo al BORSELLINO quater nel 2014 – oppure fosse stato MORI a chiamarla per concordare l’appuntamento. Sono passati troppi anni per averne un ricordo nitido, e la sua unica certezza è che dopo la tragedia di Capaci quella nuova sventura aveva innescato insieme al dolore e all’angoscia per l’accaduto una gran voglia di sapere.

Ma è certo, processualmente, che la prima volta che rese dichiarazioni al riguardo, e cioè alla Procura di CL nel 2010, cui si presentò spontaneamente e dopo avere meditato tale scelta, ritenendo suo dovere mettere l’A.G. a conoscenza di notizie che potevano essere utili alle indagini e ai processi in corso su quelle vicende, precisò senza tentennamenti che era stato MORI a chiederle di incontrarsi (“***Io non avevo notato niente di strano nella sua richiesta di visita (...) perché lui sapeva molto bene la mia amicizia con Giovanni FALCONE e poi credo che ci fossimo visti, appunto, per i funerali a Palermo...quindi era abbastanza, mi era sembrato abbastanza normale che dopo la morte tragica anche di Paolo, lui venisse a parlarmene***”).

---

<sup>269</sup> Cfr. pag. 16, verbale di trascrizione udienza del 4.02.2014, proc. n. 2/13 R.G. a carico di MADONIA Salvatore e altri : <<Lei, giusto per sollecitare la memoria, leggo dal riassuntivo: “In occasione dell’incontro del 28 dicembre ’92 avvenuto a Palazzo Chigi....>>.

E la spiegazione che ha offerto al BORSELLINO quater per asseverare come più attendibile la seconda versione, lungi dal corroborarla dimostra come essa sia frutto di un processo di ricostruzione mnemonica ex post inquinata da autosuggestione e commistione con il ricordo di episodi in qualche modo simili<sup>270</sup>.

Non è di alcun ausilio, sul punto, la testimonianza di Giuliano AMATO, all'epoca Presidente del Consiglio.

Questi ha sì dichiarato di avere saputo che MORI era stato cercato dal Segretario Generale di Palazzo Chigi per avere notizie su quello che stava accadendo; e che la CONTRI, di sua iniziativa, nel senso che non fu lui a dargliene incarico, *ritenne di chiamare MORI per capire qualcosa dopo un delitto così grave e mi riferì che MORI, in realtà, non è che sapesse molto.*

Ma poi ha dovuto ammettere di non essere in grado di precisare se la CONTRI gli disse di avere lei stessa sollecitato un incontro a MORI o piuttosto gli disse che aveva ricevuto presso gli uffici della Presidenza del Consiglio una visita di MORI (nel corso della quale le aveva parlato di contatti con CIANCIMINO): *<<proprio devo dirle non lo so...non me lo ricordo. Possono essere vere entrambe le cose...va chiesto alla*

---

<sup>270</sup> Ha dichiarato infatti (al BORSELLINO quater) che nel 1989, dopo l'attentato all'Addaura, trovandosi in vacanza in Sicilia, ne aveva approfittato per chiedere a MORI di incontrarsi, nella speranza di averne informazioni utili a capire cosa fosse successo. E il medesimo anelito provava in occasione dell'incontro con MORI all'indomani della strage di via D'Amelio. Ritene quindi di ricordare che *<<come gli chiesi aiuto allora per capire le cose, dopo l'attentato all'Addaura, così gli chiesi notizie a luglio dopo la morte di Paolo>>*. Sempre al BORSELLINO quater ha dichiarato di non ricordare, invece, se fu lei o MORI a prendere l'iniziativa dell'incontro poi avvenuto il 28 dicembre: ancora una volta ha reso una versione diversa dalla precedente. Nel 2010 infatti aveva dichiarato che MORI *<<Mi chiese appuntamento lì quel giorno, parlammo per la verità soprattutto di CONTRADA perché il giorno o due giorni prima di Natale CONTRADA era stato arrestato (...) MORI chiede di parlarmi (...) parlammo a lungo di CONTRADA, di come la pensava, come poteva pensarla Giovanni FALCONE, eccetera. E poi lui mi disse, a proposito di CIANCIMINO, questa frase non me la scorderò mai più: mi sono fatto l'idea che sia, se non il capo, uno dei capi della mafia. Questa cosa mi sconvolse abbastanza, comunque eravamo a dicembre 1992>>*. Ma, sempre al dibattimento del BORSELLINO quater, anche dopo le è stata contestata la precedente dichiarazione resa al P.M. il 18 gennaio 2010, ha ribadito che *<<L'incontro c'è stato, questo sono sicura, come risulta dalle agende. Quello di luglio me lo ricordo bene che lo chiesi io, questo non me lo ricordo>>* (cfr. pag. 24, verbale di trascrizione udienza 4.02.2014, proc. nr. 2/13 R.G. a carico di MADONIA Salvatore e altri).



*CONTRI*>><sup>271</sup>. Certo è che non ha memoria di analoghe iniziative (per saperne di più sulla strage di via D'Amelio) intraprese (dalla *CONTRI* o altri membri del suo entourage) con altri rappresentanti delle Forze dell'Ordine.

Ma più delle incerte reminiscenze dell'ex Presidente del Consiglio può essere d'ausilio un dato oggettivo che si ricava dalle agende del Generale MORI. Alla data del 22 luglio è infatti annotato, dopo l'appuntamento con la *CONTRI* e per quella stessa mattina, un appuntamento con l'onorevole Pietro FOLENA, all'epoca deputato del PDS, già segretario regionale del P.C.I. in Sicilia dal 1989 al 1991, e rimasto in Sicilia fino al 1994 con altri incarichi di partito. E l'on. FOLENA, esaminato dinanzi a questa Corte nella fase di rinnovazione istruttoria del presente giudizio d'appello, ha confermato che fu MORI a chiedergli di incontrarlo. Si dirà in prosieguo di tal incontro e delle mai sopite perplessità dello stesso FOLENA sulle reali finalità di quella visita inattesa. Ma intanto basti rilevare che se ne può inferire che per quella mattina del 22 luglio, e dunque in uno dei frenetici giorni immediatamente successivi alla strage di via D'Amelio – frenetici soprattutto per i principali responsabili degli apparati di polizia più impegnati ad investigare sulla nuova strage - l'allora Colonnello MORI aveva programmato due consecutive visite politico-istituzionali, con due diversi esponenti, l'una, la *CONTRI*, della compagine di Governo, e l'altro, FOLENA, del principale partito d'opposizione: ciò che fa pensare ad un preciso piano di lavoro, dallo stesso MORI concepito, che contemplasse appunto una serie di contatti istituzionali. Motivo di più per ritenere che fosse stato lui a sollecitare anche l'incontro con la *CONTRI*.

Quanto al contenuto del primo colloquio, quest'ultima rammenta di avere riferito a MORI della fretta che BORSELLINO le aveva manifestato di compiere le indagini che sperava lo avrebbero portato a individuare i responsabili della strage di Capaci - una fretta che tradiva la preoccupazione di non fare in tempo – ma MORI non fece

---

<sup>271</sup> Cfr. pag. 59, verbale di trascrizione udienza del 25.06.2016. Ed ancora, pag. 94: <<Si, qui potrebbe essere vero quello che ha detto il dottor DI MATTEO, in coscienza, che non fosse stata un'iniziativa della *CONTRI*, ma che fosse stata una richiesta di MORI. Questo lo lascerei aperto così, per quanto sia in grado di ricostruire>>.

commenti a tale notizia. A sua volta MORI le disse che “*sto parlando con (...) con CIANCIMINO, come aveva detto prima, e aggiunse: mi sono fatto l’idea che se non è il capo è uno dei capi*”; ma non le disse se sperava di avere qualche notizia in merito alle indagini che stavano conducendo. Si limitò a dire che aveva avviato questi contatti. La teste ha precisato che *il ricordo che io ho è di un’attività che stava per cominciare, però non mi disse delle cose esplicite*; sicché questa, ha aggiunto, è una sua deduzione, fatta ex post e a colloquio avvenuto.

Le è stato contestato che ai pubblici ministeri di CL aveva dichiarato che MORI le aveva detto: <<*sto incontrando CIANCIMINO, spero di avere qualche cosa, una qualche notizia, adesso non so bene. Me ne parlò come di una cosa che non aveva ancora fatto, che stava per fare, e come un’attività investigativa che stavano per incominciare. Questo è quello che ricordo perfettamente*>>. Ha ribadito che questo è il suo ricordo; ma ha anche puntualizzato che non c’è sostanziale differenza rispetto a quanto dichiarato al dibattimento. Sembrerebbe quindi che quando MORI le disse “sto incontrando CIANCIMINO”, alludesse ad un’attività che si accingeva a intraprendere e non ad una serie di incontri già avviati.

La puntualizzazione della CONTRI (“*più o meno quello che ho detto prima*”) lascia impregiudicata la questione se gli incontri di MORI fossero già iniziati o l’allora colonnello del ROS si accingesse ad incontrare CIANCIMINO. Ma almeno un dato esce confermato: se gli incontri non erano ancora iniziati, quanto meno MORI era certo che sarebbero iniziati, ossia aveva già ricevuto conferma della disponibilità di Vito CIANCIMINO ad incontrarlo.

La CONTRI ritiene di avere incontrato altre volte MORI tra il 22 luglio e il 28 dicembre, data del secondo incontro di cui trova traccia nelle sue agende. Ma solo per caso e in occasione di cerimonie pubbliche.

Quanto al secondo incontro, al dibattimento di primo grado ricorda che si parlò solo del recente arresto di CONTRADA (avvenuto in effetti il 24 dicembre), anche perché il capo della polizia PARISI era fuori di sé e invocava un intervento del Presidente del Consiglio. Invece, nelle sue prime dichiarazioni aveva detto che avevano parlato a

lungo di CONTRADA e di cosa pensava o avrebbe pensato FALCONE; ma poi MORI le esternò il suo convincimento che CIANCIMINO fosse *se non il capo uno dei capi della mafia*.

Non è chiaro cosa abbia indotto MORI a cambiare spartito, parlando di CIANCIMINO, e per esternare un giudizio così pesante, nel contesto di un discorso tutto incentrato sulla vicenda CONTRADA. Ma è un motivo di più per ritenere che l'argomento CIANCIMINO dovesse essere nelle intenzioni di MORI il principale oggetto del (nuovo) colloquio, quando chiese al Segretario generale della Presidenza del Consiglio di essere nuovamente ricevuto a Palazzo Chigi. Anche se la CONTRI colse l'occasione per chiedergli anzitutto notizie sul caso CONTRADA che era in quei giorni l'argomento più scottante e su cui più le premeva di avere se possibile qualche delucidazione.

E una conferma a tale ipotesi ricostruttiva viene dal dato già anticipato che si ricava dall'agenda personale dell'avv. CONTRI, ovvero dall'aver annotato, a proposito dell'appuntamento fissato per il 28 dicembre, accanto al nominativo "MORI", la parola "Capo", che si riferiva certamente a CIANCIMINO e dunque all'oggetto su cui doveva vertere l'incontro, almeno nelle intenzioni di chi l'aveva chiesto.

In ogni caso entrambi gli incontri in cui MORI ebbe a parlarle di CIANCIMINO furono colloqui riservati a quattr'occhi e avvenuti nella sua stanza a Palazzo Chigi, a differenza degli altri incontri che ebbero medio tempore. E la cosa che a distanza di tanti anni le è rimasta più impressa nella memoria è la caratura criminale attribuita da MORI ad un personaggio come Vito CIANCIMINO.

Ora, che il comandante operativo di uno degli organismi investigativi d'eccellenza tenesse ad informare l'autorità di Governo, o comunque ritenesse suo dovere metterla al corrente, attraverso un suo qualificato esponente, di avere avviato un'interlocuzione con un soggetto accreditato di essere addirittura uno dei capi di Cosa Nostra, si presta a diverse letture.

La più irriguardosa verso l'odierno imputato è che egli intendesse solo enfatizzare l'importanza dell'iniziativa intrapresa, giusto per acquisire benemerienze presso il

Governo e dimostrare quanto il R.O.S. si stesse dando da fare per reagire alla seconda terribile strage con un'azione investigativa di alto livello: come se gli importasse – e ritenesse necessario – fornire tale dimostrazione al punto da correre il rischio di bruciare l'operazione, se la notizia fosse filtrata, squarciando il velo dell'assoluto segreto investigativo.

Una lettura alternativa, più rispettosa della consapevolezza che l'alto ufficiale doveva avere delle proprie responsabilità, è che gli eventuali sviluppi di un'interlocuzione con un esponente di spicco dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, o comunque di un personaggio accreditato di essere molto vicino ai vertici mafiosi, poteva avere gli esiti più disparati.

Ne potevano scaturire, se il personaggio in questione fosse stato disposto a tradire i suoi sodali, informazioni preziose per le indagini mirate a disarticolare l'organizzazione mafiosa e alla cattura dei suoi capi, o comunque dei più pericolosi latitanti. Ma in tale evenienza, dell'iniziativa avrebbe dovuto essere informata l'A.G., mentre poco importava, per il successo dell'operazione, ed era anzi rischioso per la sua segretezza, che ne venissero informati esponenti pur qualificati del Governo.

Ma poteva invece scaturirne una collaborazione di altra natura, che non contemplasse da parte del collaborante un'attività di delazione e la recisione dei propri legami di solidarietà criminale, e si sostanziasse invece nel cooperare all'apertura di un dialogo con i vertici dell'organizzazione mafiosa per giungere intanto ad una sorta di cessate il fuoco e all'avvio di un negoziato in vista di un possibile – per quanto indicibile – accordo basato sullo scambio tra la rinuncia ad azioni violente ed eclatanti di stampo terroristico dal parte di Cosa Nostra e la concessione di qualche beneficio da parte dello Stato. E questa era ovviamente materia di esclusiva competenza dell'autorità di Governo che avrebbe quindi dovuto esserne informata preventivamente.

Una lettura in questi termini, benché assai più convincente della prima, può essere tacciata di essere frutto del classico senno di poi e suggerita più da un sopravvenuto teorema accusatorio che da un'analisi obbiettiva dei fatti, debitamente contestualizzati. Con riserva di tornarvi nel prosieguo della presente esposizione, deve intanto darsi atto

che dalla testimonianza della CONTRI non emerge alcuna traccia di una sia pur vaga consapevolezza della possibilità di uno scenario del tipo di quello sopra delineato. Anzi, nel corso dell'esame cui è stata sottoposta nel giudizio di primo grado di questo processo come pure nella deposizione resa al BORSELLINO quater<sup>272</sup>, l'avv. CONTRI ha nettamente escluso di aver mai ricavato dai colloqui con il Colonnello MORI sui contatti intrapresi – o da intraprendere – con CIANCIMINO anche solo un vago sentore di una possibile trattativa con Cosa Nostra.

Ma neppure si può affermare che la sua testimonianza, sul punto, sia del tutto esente da dubbi e perplessità.

La CONTRI ha confermato che FALCONE aveva una grande stima del dr. DI GENNARO e ne parlava come il miglior poliziotto che abbia mai trovato; ed era stato proprio FALCONE a presentarglielo. Con DI GENNARO s'istaurò un rapporto personale di conoscenza e frequentazione che non esita a definire anche di amicizia. Ciò nondimeno, dopo la strage di via D'Amelio e comunque in quel periodo la CONTRI, pur pervasa da un comprensibile anelito di saperne di più sull'accaduto, non ebbe alcuna interlocuzione con l'amico e stimato poliziotto che all'epoca era anche vice capo della DIA, e tanto meno lo convocò a Palazzo Chigi per avere da lui informazioni sui tragici avvenimenti siciliani: *“No, non toccava a me”* è stata la sua laconica spiegazione al riguardo.

Ciò corrobora ulteriormente l'ipotesi che sia stato MORI a sollecitare in entrambe le occasioni, e certamente la prima volta, un incontro con il più alto funzionario della Presidenza del Consiglio. Ed è incredibile che proprio in quel periodo si vedessero quasi quotidianamente e usassero consumare insieme colazioni e pranzi e i loro pranzi erano una continua commemorazione di Giovanni FALCONE; e tuttavia non abbiano parlato della strage di via D'Amelio, né delle più significative iniziative corso sul fronte delle indagini (inclusa quella di cui MORI l'aveva messa a parte).

---

<sup>272</sup> Cfr. pag. 12, verbale di trascrizione udienza del 4.02.2014: <<*Quello che ho come ricordo è che assolutamente nel suo discorso non saltò fuori mai neanche il più lontano accostamento ad una trattativa, proprio...non parlò mai, né mai fece un accenno che potesse far pensare a me che c'era una trattativa in corso. Questo lo escludo proprio*>>.

Che poi DE GENNARO sapesse dei contatti di MORI con CIANCIMINO non può né confermarlo né escluderlo per la semplice ragione che non ne sa nulla: di tale argomento non parlarono.

Le è stato chiesto se dell'iniziativa di cui le aveva parlato MORI (“*sto avendo contatti con Vito CIANCIMINO*”), e pur essendo nota – come lei stessa ha ammesso - in ambienti istituzionali la caratura criminale del CIANCIMINO ed il suo ruolo peculiare di personaggio cerniera tra il mondo della politica e l'organizzazione mafiosa, fu informato il Ministro dell'Interno dell'epoca, che era Nicola MANCINO: lei certamente non lo fece e neppure il Presidente del Consiglio AMATO, secondo quanto può desumersi dalla sua perentoria risposta: <<*Io lo dissi e la cosa rimase, rimase tra me che parlavo e AMATO che ascoltava, basta*>>.

E' anche vero, però che con il Ministro MANCINO non ebbe mai ad interloquire di argomenti legati alla lotta alla mafia. In ogni caso, la notizia non era affatto di poco conto, dal momento che era nota la statura del personaggio; e, d'altra parte, lo stesso MORI gliene parlò come di una delle operazioni più importanti messe in campo in quel momento sul versante della lotta alla mafia e delle indagini sulle stragi. Tant'è che senza che MORI le avesse chiesto nulla, la CONTRI si affrettò a riferirne al Presidente del Consiglio. Sicché il silenzio di AMATO – che ascoltò senza fare alcun commento – piuttosto che indice di una sostanziale indifferenza al rilievo di quella notizia, è sintomatico di un atteggiamento di estrema cautela e prudenza.

Quanto alle vere ragioni per cui MORI chiese di fare visita alla CONTRI, può escludersi che l'avesse fatto solo perché sapeva che conosceva bene FALCONE: ammesso che lo sapesse (ma la CONTRI non aveva con MORI una confidenza tale da avere avuto modo di parlargli del suo rapporto di amicizia con FALCONE), poco o nulla c'entra questo con un incontro vertente, la prima volta, sulle iniziative in corso all'indomani della strage di via D'Amelio; e la seconda volta, sul caso CONTRADA e, marginalmente, sull'operazione CIANCIMINO.

### **5.3.- I testi istituzionali: imbarazzi, reticenze, ma anche una consapevolezza sopravvenuta.**

Orbene, di testi come Claudio MARTELLI, Liliana FERRARO, Fernanda CONTRI e Luciano VIOLANTE che solo a distanza di molti anni dai fatti hanno contribuito a squarciare il velo sui retroscena della trattativa intrapresa dai carabinieri del ROS attraverso i contatti con Vito CIANCIMINO si è, talvolta ingenerosamente, stigmatizzato che abbiano ritrovato la memoria soltanto a seguito del clamore mediatico suscitato dalle rivelazioni di Massimo CIANCIMINO.

In realtà è plausibile che quel clamore sia valso a fare affiorare il ricordo di vicende tanto lontane nel tempo e delle quali essi erano stati testimoni e partecipi solo limitatamente a segmenti e spezzoni ed episodi assai circoscritti e privi, almeno quanto ad un loro personale coinvolgimento, di ulteriori sviluppi.

Sotto questo aspetto, deve però convenirsi che, con tutta la comprensione possibile per la difficoltà di ricordare fatti risalenti, la testimonianza della FERRARO, in particolare, non è scevra da dubbi e perplessità, sia per avere recuperato *a rate* la memoria degli avvenimenti su cui è stata più volte sentita, sia per le spiegazioni che ha offerto delle sue amnesie – e del ritardo con cui di quegli avvenimenti ha poi riferito all’A.G. – e la lettura a dir poco riduttiva che ha dato dei ripetuti approcci dei carabinieri in ordine ai contatti intrapresi con Vito CIANCIMINO e la sua asserita collaborazione. La sentenza qui impugnata, del resto, ha impietosamente evidenziato uno per uno gli aspetti della sofferta testimonianza dell’ex direttore degli affari generali del Ministero della Giustizia che giustificano il sospetto di una residua ed ostinata reticenza<sup>273</sup>.

---

<sup>273</sup> Che serbasse della vicenda un ricordo molto più nitido di quanto si è sforzata di far credere è comprovato dal fatto che, per sua stessa ammissione, era per strada quando (nel 2009) l’ex Ministro MARTELLI le telefonò per chiederle conferma dei suoi ricordi sull’incontro con DE DONNO, di cui lo stesso MARTELLI erroneamente rammentava di essere stato informato da Livia POMODORO; e in tale occasione, la FERRARO fu prontissima a rettificare il suo ricordo, dicendogli che era stata lei, Liliana, a incontrare il Capitano DE DONNO e poi a riferirne all’allora Ministro della Giustizia. Non è credibile poi, per tutte le condivisibili ragioni evidenziate in sentenza (v. pagg. 1492-1497), la spiegazione che ha offerto del tardivo ricordo dei contatti avuti con MORI, all’epoca dei fatti, di cui ha parlato per la prima volta il 14 ottobre 2009, e solo dopo che ne aveva parlato anche con pubbliche esternazioni, Claudio MARTELLI, tra l’altro chiamandola in causa: nonostante che la FERRARO fosse stata sentita in precedenza, il 10 maggio 2002 dal sost. Proc. Gabriele CHELAZZI; e

Ma a prescindere dalla posizione della FERRARO, valgono per lei come per gli altri testi che hanno riferito solo a distanza di anni quanto a loro conoscenza su una vicenda che peraltro aveva già avuto un certo risalto anche mediatico molto tempo prima che sulla scena irrompesse Massimo CIANCIMINO con le sue “rivelazioni” (si fa riferimento al processo celebrato dinanzi alla Corte d’Assise di Firenze per le stragi in continente, dove per la prima volta, in pubblico dibattito, nel corso di una serie di udienze tenutesi nel mese di gennaio 1998, prima BRUSCA riferisce della vicenda del “papello” e della trattativa intrapresa da RIINA attraverso suoi intermediari con uomini dello Stato; e poi MORI e DE DONNO parlano dei contatti intrapresi con Vito CIANCIMINO e del modo in cui lo avevano spinto a collaborare, inizialmente sollecitandolo ad adoperarsi per aprire un fronte di dialogo con i vertici mafiosi per far cessare le stragi) le considerazioni che seguono.

E’ vero che tutti i testi predetti, chi più chi meno hanno, con accenti diversi, negato di avere mai avuto contezza, o anche di avere anche solo ipotizzato che l’iniziativa dei

---

nonostante la specifica sollecitazione a far riemergere quel ricordo rivoltale dallo stesso CHELAZZI. Questi a lungo l’aveva interrogata nell’ambito dell’indagine sui mandanti occulti delle stragi in continente e e aveva chiesto espressamente di eventuali contatti con MORI, come si evince dalla trascrizione integrale perché nel verbale riassuntivo non v’è traccia di questo approfondimento; ma a nulla valse lo specifico richiamo ad annotazioni riportate nelle agende di MORI su incontri al Ministero e uno, in particolare, alla data del 21 ottobre. E lei rispose che non ne aveva alcun ricordo, ma forse era venuto a trovarla per una chiacchierata. Salvo ricordarsene, dei contatti con MORI e quindi anche della precedente visita di DE DONNO, quando era terminata sia l’assunzione dell’atto come da verbale della sua trascrizione integrale, che la verbalizzazione riassuntiva. Ma poiché CHELAZZI aveva fretta di andare via, decisero che avrebbero ripreso l’argomento in una successiva occasione. Ciò però non è mai accaduto, sebbene fino a pochi giorni prima del sopravvenuto inopinato decesso, come è emerso dalla testimonianza del dr. SABELLA, CHELAZZI stesse curando l’indagine anche per il capitolo relativo alla “trattativa” intrapresa da MORI. In ogni caso, se anche potesse prestarsi fede a quella tortuosa spiegazione, ne uscirebbe confermato che la FERRARO aveva ritrovato memoria di quei fatti (i suoi incontri con MORI e i contatti che il ROS aveva intrapreso con CIANCIMINO) *spontaneamente* e molti anni prima che si decidesse a riferirne (il 14 ottobre 2009) alla Procura di Palermo. Così come deve convenirsi che ancora più eclatanti sono le sue amnesie – quando venne sentita dal P.M. il 25 gennaio 2012 sul ruolo avuto nella vicenda della nomina del dr. DI MAGGIO al DAP (circostanza emersa a seguito delle dichiarazioni dell’allora vicedirettore dell’Ufficio Detenuti, il dr. CALABRIA – la memoria ritrovata solo dopo che erano state rese pubbliche le intercettazioni dei colloqui tra Loris D’AMBROSIO e il sen. MANCINO nel corso delle quali il primo faceva riferimenti dettagliati alla vicenda e al ruolo attivo e proficuo della stessa FERRARO).



carabinieri del ROS di intraprendere contatti con Vito CIANCIMINO potesse essere qualcosa di più o avesse natura diversa da un'operazione di polizia anche spregiudicata inquadrabile nell'ambito delle indagini mirate a individuare gli autori delle stragi o ad acquisire elementi utili alla cattura di pericolosi latitanti.

E' pure vero, però che tutti scontano, chi più chi meno, la difficoltà e persino un certo imbarazzo nel dover giustificare come mai soltanto a distanza di anni – e quasi tutti solo perché chiamati in causa da altrui prodezze o sollecitati da clamori mediatici – si siano decisi a riferire all'A.G. quanto a loro conoscenza di avvenimenti appresi in relazione agli incarichi istituzionali che ricoprivano all'epoca.

Ed è comprensibile che questa difficoltà e questo imbarazzo possano averli indotti a minimizzare natura e portata di quei fatti, e segnatamente gli aspetti più oscuri o le evidenti irrivalenze ed anomalie delle iniziative intraprese dai carabinieri del ROS con l'operazione CIANCIMINO, fino a banalizzarle, nel caso della FERRARO, le ragioni che avrebbero indotto il capitano DE DONNO a farle visita, o le finalità sottese alla richiesta di informarne il Ministro della Giustizia per riceverne sostegno alla loro iniziativa.

Ma non v'è dubbio che tutti ebbero invece a cogliere degli aspetti di irrivalenze e delle anomalie più o meno preoccupanti in quelle iniziative. E soprattutto colsero il contrasto tra le dichiarate finalità investigative di quell'operazione e la sollecitazione rivolta ai vertici istituzionali dell'epoca di una condivisione o di un sostegno alla loro iniziativa o comunque l'esigenza di metterne a parte le massime autorità politiche e di Governo, a fronte della scelta di non metterne al corrente l'A.G.

E non è vero che non colsero l'importanza e la delicatezza di quell'iniziativa.

La FERRARO ha dichiarato che se il dr. BORSELLINO non l'avesse chiamata perché desiderava parlarle di questioni urgenti e non avessero concordato un incontro a breve – che infatti avvenne il 28 giugno – avrebbe preso lei l'iniziativa di telefonargli e persino di informarlo per telefono della visita di DE DONNO e dell'iniziativa intrapresa dai carabinieri del ROS, vincendo una sua atavica remora a parlare per telefono delle faccende più delicate. E pur ribadendo la convinzione esternata già al capitano DE

DONNO che non vi fosse ragione che il Ministro della Giustizia si interessasse alla cosa, lo informò senza ritardo. Così come alcuni mesi dopo lo informò della singolare richiesta del Col. MORI circa i passi da compiere per fare avere a Vito CIANCIMINO un passaporto, scatenando l'ira di MARTELLI.

Lo stesso fece l'avv. CONTRI con il Presidente del Consiglio, sebbene MORI nulla le avesse chiesto al riguardo – ciò che renderebbe ancora più inspiegabile per quale ragione MORI le avesse chiesto di incontrarla al Ministero - e lei stessa ritenesse che quella preannunciatagli dal vicecomandante del ROS era solo un'operazione di alta investigazione, essendo peraltro consapevole, anche per ciò che le aveva riferito lo stesso MORI, della statura criminale del CIANCIMINO.

Sempre la FERRARO ha ammesso di avere (forse) colto talune anomalie nell'iniziativa prospettata da DE DONNO quando le fece visita la settimana del trigesimo della strage di Capaci, com'è implicito nel fatto stesso che ammonì il capitano a parlarne con il dott. BORSELLINO, e obiettò che non v'era alcuna ragione che ne venisse interessato il Ministro della Giustizia (come il DE DONNO le aveva chiesto e come lei fece).

Nei medesimi termini, del resto, si era espressa al processo MORI/OBINU.

Ivi, ha dichiarato che, quando il Capitano DE DONNO le rassegnò, *dato il calibro di CIANCIMINO*, l'opportunità di informare il Ministro, la sua secca replica fu che *<<nell'immediato non vedevo l'esigenza di parlarne...così di coinvolgere il Ministro prima di avere parlato con Paolo BORSELLINO. Poi sarebbe stato il dottor BORSELLINO a decidere il da farsi, ed eventualmente decidere quali contatti, quali rapporti, quali iniziative prendere, non spettava a me e non era competenza mia>>*.

Ma già il 17 novembre 2009, nelle dichiarazioni rese al P.M. prima del confronto con Claudio MARTELLI aveva parlato espressamente e senza mezzi termini di un'iniziativa *singolare*, sia perché non aveva mai avuto rapporti di alcun genere, in precedenza, con il capitano DE DONNO (e ciò ovviamente rafforza il convincimento che lei fosse solo un tramite per fare arrivare al Ministro quella richiesta di “sostegno

politico” che era il vero e unico motivo della visita), ma anche *per il contenuto di quanto mi disse*; così come *singolare* le apparve la richiesta di informare il Ministro della loro iniziativa: anche se già in quella sede aggiunse di averla intesa come espressione di un tentativo del ROS di accreditare l’importanza del proprio ruolo agli occhi del Ministro<sup>274</sup>. E tuttavia tenne per sé le proprie impressioni e le proprie perplessità, poiché, come ha confermato al dibattimento, non chiese spiegazioni o chiarimenti al capitano DE DONNO sulle ragioni per cui si era rivolto a lei, o sulle ragioni della richiesta di sostegno politico da parte del Ministro della Giustizia, o su cosa intendesse per “sostegno politico”<sup>275</sup>; come non ne chiese al Col. MORI – e allo stesso DE DONNO – quando tornarono a farle visita al ministero per perorare il rilascio del passaporto a CIANCIMINO (“*Non gli chiesi neppure il perché, per la verità mi sembrava una domanda fuori posto in quanto io non avevo nessuna competenza. E quindi gli dissi che dovevano rivolgersi all’Autorità Giudiziaria*”). E, stando sempre a quanto dichiarato, non sapeva che l’interessato avesse già un titolo idoneo per viaggiare all’estero (ovvero la c.i. rilasciatagli il 12 luglio 1992), limitatamente ad alcuni paesi

---

<sup>274</sup> Cfr. pag. 38 del verbale di trascrizione dell’udienza del 16.06.2016: <<*L’iniziativa del DE DONNO mi sembrò alquanto singolare primo, perché, come ho detto, non avevo avuto prima di allora alcun rapporto con quell’ufficiale dei carabinieri, e poi per il contenuto di quanto mi disse, che, a mio parere, e per quel che intesi, era più opportuno riferirsi all’Autorità Giudiziaria, così come singolare mi sembrò la richiesta di informare il Ministro della loro iniziativa, che intesi come il tentativo del R.O.S. di non perdere centralità nelle indagini in termini antimafia*>>. Alla lettura di questo passaggio del verbale delle dichiarazioni rese dalla FERRARO il P.M. ha proceduto, contestandone la difformità rispetto a quanto inizialmente dichiarato dalla FERRARO al dibattimento a proposito del fatto di non avere avuto particolari reazioni all’iniziativa e alle richieste del capitano DE DONNO.

<sup>275</sup> Cfr. pag. 32 del verbale di trascrizione udienza del 16.06.2016: <<*Non lo so, non l’ho chiesto, e non lo so. Devo dire la verità, non ricordo...non lo so, non mi pare di ricordare (...Devo dire la verità, io sono qui in un’aula di giustizia, anche a posteriori, ma non mi interessava neppure, perché per me era l’Autorità Giudiziaria, e basta, che cosa volessero loro non mi interessava. Me lo diceva, ma che interessava? Erano giornate tante....a parte il dolore, cercavamo disperatamente di fare in nessuno quello che già prima faticavamo a fare con Giovanni FALCONE. Quindi era una concentrazione di lavoro pauroso, di stress, perché perdere tempo per una cosa che non interessava a me che ero Ministero di Grazia e Giustizia?*>>. E’ chiaro però che questa dichiarata noncuranza per l’affaire CIANCIMINO-ROS contrasta con l’ammonimento rivolto dalla stessa FERRARO al capitano DE DONNO, con la decisione di dare corso immediato al proposito già annunciatogli di parlarne lei stessa con il dott. BORSELLINO, e con l’averne informato il Ministro della Giustizia, trasmettendogli anche la richiesta di sostegno politico all’iniziativa dei carabinieri.

europei; e neppure si pose il problema di chiedere o di verificare se CIANCIMINO fosse libero, o sub iudice o addirittura già condannato (sia pure solo in primo grado). Anche nel corso dell'audizione dinanzi alla Commissione Antimafia presieduta dal Senatore PISANO, nella seduta del 22 febbraio 2010, la FERRARO ha concesso che, con il senno di poi, le si possa rimproverare di non avere intravisto o sospettato cosa potesse celarsi dietro le anomalie dell'iniziativa dei carabinieri del ROS (*Magari a posteriori mi si potrà dire – e posso affermarla io stessa – che sono stata e sono un'idiota*). Ma, al contempo, ha tenuto a ribadire di non avere mai pensato che potesse trattarsi di altro che un'operazione investigativa, perché l'idea stessa di una trattativa dello Stato con la mafia era ed è assolutamente lontana ed estranea al suo modo di pensare, al suo percorso professionale e ai suoi convincimenti più radicati<sup>276</sup>.

Rimane però inspiegabile, o comunque desta notevole perplessità, che pur facendo presente allo stesso MORI come non ritenesse che fosse di sua competenza o di competenza del Ministro, interessarsi alla vicenda del rilascio del passaporto a CIANCIMINO, non abbia avvertito neppure la curiosità di sapere che ne era stato di quei contatti con Vito CIANCIMINO di cui già il Capitano DE DONNO le aveva parlato, facendole intendere che si trattava di una delle iniziative più importanti messe in cantiere dal R.O.S., alcuni mesi prima /e nel frattempo c'era stata la strage di via D'Amelio). Al riguardo, ha dichiarato solo che ebbe *la percezione, appunto, che non avevano concluso niente con CIANCIMINO ed erano ancora in trattativa...cioè erano lì che parlavano, ma inutilmente*. E soggiunge che comunque questa è solo una sua

---

<sup>276</sup> Cfr. pag. 26 del verbale di resoconto stenografico della seduta del 22 febbraio 2010: <<*Magari a posteriori mi si potrà dire – e posso affermarla io stessa – che sono stata e sono un'idiota; posso affermare però che l'idea di una trattativa non mi apparteneva e non mi appartiene. Non ho mai pensato a una trattativa, perché la mia cultura, la mia esperienza e il mio percorso, fatto con le persone di cui abbiamo parlato prima, non avrebbe mai potuto farmi pensare ad una trattativa. Potevo immaginare che fossero state fatte avance, promesse di agevolazione per convincere qualcuno a parlare. Io stessa ho stilato l'accordo con gli Stati Uniti che permise poi a Tommaso BUSCETTA di andare dal Brasile agli Stati Uniti, che poi – diciamo così- ce lo diedero in prestito, perché non avevano la legge sui collaboratori di giustizia e quindi BUSCETTA non poteva venire direttamente da noi. Fui io stessa a studiare questo percorso. Questo però non può essere considerato come una trattativa; questo significa utilizzare tutti i possibili strumenti che mettano in condizione l'autorità giudiziaria di raggiungere l'obiettivo. Francamente a una trattativa non ho mai pensato*>>.

conclusione perché *non mi dissero niente di questo*, ma solo che CIANCIMINO voleva un passaporto. Non esclude che le sia stato detto per quale ragione tenesse ad averlo, ma, ha detto, non ne serba alcun ricordo. E l'unica spiegazione che - incalzata su punto dal pubblico ministero – è riuscita a dare del suo scarso interesse ad approfondire la questione dei contatti con CIANCIMINO è che considerai che stessero perdendo tempo. Hanno sbagliato, ma io ho considerato che stessero perdendo tempo, perché per ciò che lei sapeva di CIANCIMINO, in base a quanto sul suo conto le aveva detto Giovanni FALCONE, ***CIANCIMINO non avrebbe mai potuto collaborare.***

MARTELLI a sua volta ha dichiarato di essersi subito lamentato dell'iniziativa dei carabinieri, dopo che la FERRARO lo aveva informato del colloquio con il capitano DE DONNO, per quella che riteneva un'inammissibile interferenza dei carabinieri in attività di esclusiva competenza della neo istituita D.I.A. e di averne parlato con i vertici degli apparati di polizia dell'epoca (Certamente il capo della Polizia PARISI, e il Ministro dell'Interno in carica, anche se inizialmente non ricordava se ne avesse parlato con SCOTTI o con MANCINO, che però negano; così come nega di essere stato informato da MARTELLI l'allora capo della DIA, il generale TAVORMINA che sul punto è stato categorico ed è apparso tanto fermo e deciso quanto, una volta tanto, coerente e sincero: v. supra). E quando la FERRARO lo informò che MORI aveva sondato presso di lei la possibilità di fare avere il passaporto a CIANCIMINO, si adirò ancora più della prima volta (*“Lì onestamente, non è una buona cosa per un Ministro, ma mi imbestialì, perché i Carabinieri del Ros devono chiedere il rilascio del passaporto per Ciancimino?.... ...però evidentemente immaginavano che noi potessimo parlarne alla Procura Generale. Ma perché si chiede una cosa del genere? Non so, io ho pensato che si volesse farlo espatriare, che cosa dovevo pensare? Per cui qui non è che ho chiesto a Ferraro o altro, ho chiamato io personalmente il Procuratore Generale di Palermo, Bruno Siclari, e gli ho detto...”*) e telefonò subito al Procuratore Generale SICLARI per denunciare quelle che riteneva un abuso dei carabinieri.

Non si capisce però che competenza avesse SICLARI, all'epoca ancora Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo, a intervenire nella faccenda, se non fosse per il fatto che all'epoca pendeva proprio presso la Corte d'Appello di Palermo il giudizio d'appello nei riguardi di Vito CIANCIMINO, già condannato in primo grado per i reati di associazione mafiosa e corruzione aggravata. E la Procura Generale avrebbe potuto chiedere, nell'ambito di quel procedimento, provvedimenti restrittivi nei riguardi del CIANCIMINO come in effetti fece, avanzando richiesta di ripristino della custodia cautelare. Da qui, verosimilmente, la convinzione che l'allora Ministro della Giustizia ne trae che il successivo arresto di CIANCIMINO sia ascrivibile, sia pure indirettamente, al suo rabbioso intervento (*“Sta di fatto che il Procuratore Generale dispose il riarresto di CIANCIMINO poco tempo dopo”*).

Vero è che MARTELLI ha sempre sostenuto che la sua avversione all'iniziativa del ROS fosse legata unicamente a quella che lui riteneva essere un'inammissibile prevaricazione dei doveri d'ufficio dei carabinieri a danno del nuovo organismo investigativo cui spettava la direzione e il coordinamento di tutte le attività investigative in materia di criminalità organizzata; ma a parte il travisamento dell'assetto normativo che lui stesso e il suo staff avevano contribuito a varare, su input di FALCONE, dal momento che il ROS era uno dei Servizi di polizia centrale legittimati a compiere investigazioni in materia di criminalità organizzata – ed è singolare che nessuno del suo entourage, a cominciare dalla stessa FERRARO non avessero segnalato al Ministro l'errore in cui era incorso, potendosi al più contestare il fatto che non ne fosse stata informata la DIA, in violazione dell'art. 4 della legge istitutiva – il fatto stesso che il Ministro della Giustizia si fosse tanto irritato e avesse ritenuto di doversene dolere, informandoli, i vertici degli apparati di sicurezza, attesta come lui stesso non la ritenesse un'operazione di poco conto. Anche se il senatore MANCINO stigmatizza proprio il fatto che, per ammissione dello stesso MARTELLI, dopo che lo avrebbe informato in occasione della visita di cortesia che lo stesso MANCINO fece in via Arenula in data 4 luglio 1992, MARTELLI, per sua stessa

ammissione non tornò più sull'argomento: segno che non riteneva la questione meritevole di particolare attenzione.

L'on. VIOLANTE, a sua volta, si irrigidì di fronte alla richiesta di CIANCIMINO, veicolatagli da MORI, di un colloquio riservato, invitandolo semmai ad avanzare formale richiesta di essere sentito dalla Commissione Antimafia. E contestò subito al Col. MORI l'anomalia della sua iniziativa – di un'operazione di collaborazione investigativa, destinata ovviamente a restare segreta, della quale MORI lo aveva edotto mentre non ne aveva riferito all'A.G. competente, né intendeva farlo – e la spiegazione in sé contraddittoria dello stesso MORI non l'ha mai convinto: se non aveva l'obbligo di riferirne all'A.G. essendo CIANCIMINO ancora solo una fonte confidenziale, tanto meno avrebbe dovuto riferirne ad un esponente politico, sollecitando un colloquio riservato. E se l'obbiettivo era solo quello di potere il CIANCIMINO esporre le sue verità su vicende di interesse e carattere squisitamente politico, non v'era ragione di farlo in una sede che non fosse l'audizione dinanzi alla Commissione Antimafia.

5.3.1.- In realtà, le rivelazioni di Massimo CIANCIMINO mutavano profondamente la cifra, le dimensioni e la stessa natura dell'operazione di cui i testi in questione erano stati a suo tempo, e solo parzialmente, messi al corrente, dandone un'immagine complessiva radicalmente diversa e assai più inquietante rispetto a quella di una mera operazione di alta investigazione, sia pure spregiudicata o con tratti di irritualità e persino di illegittimità: che era poi l'immagine corrispondente alla versione che fino a quel momento era stata data per vera o accreditata in tutti i processi in cui la vicenda era stata approfondita o solo lambita (come il BORSELLINO TER o i primi due processi a carico di Antonino CINA' per il reato di associazione mafiosa o il processo a carico di MORI e DE CAPRIO per il reato di favoreggiamento aggravato in relazione alla mancata perquisizione del covo di RIINA).

Persino i giudici fiorentini del processo per le stragi in continente, o almeno i giudici d'appello, per le conseguenze che aveva innescato, non sembrano dubitare che

<<l'operazione era finalizzata a far divenire il CIANCIMINO un sorta di collaboratore di giustizia o loro confidente al fine non solo di potere avere importanti notizie sulla struttura mafiosa ma anche al fine di potere arrestare il capo di Cosa Nostra che era il Salvatore RIINA<sup>277</sup>>>. Anche se, va rammentato, in un passaggio incidentale della motivazione della sentenza d'appello di quel processo si coglie come gli stessi giudici non si sentivano di escludere che quella vicenda potesse essere spia di scenari molto più inquietanti, che tuttavia reputavano ininfluenti ai fini della decisione in ordine ai reati per cui ivi si procedeva, e quindi non meritevoli di ulteriori approfondimenti<sup>278</sup>.

Ed ancora più pesanti erano stati gli apprezzamenti riservati dai giudici di primo grado di quel processo all'iniziativa dei carabinieri del ROS, stigmatizzata come assolutamente improvvida per le gravi conseguenze che aveva innescato. Nella

---

<sup>277</sup> Cfr. ancora Corte d'Assise d'Appello di Firenze, Sentenza "BAGARELLA E ALTRI", 13.02.2001, pag. 1130: <<I due ufficiali facevano così credere e pensare al CIANCIMINO, al quale per la verità faceva anche comodo pensarlo, che intendevano intavolare trattative con i capi di cosa nostra al fine di far cessare le stragi e quindi, per usare una espressione del teste MORI, il "muro contro muro" che si era creato fra mafia e lo Stato Italiano>>. Ivi si riporta, certificandone la veridicità, la versione dei due ufficiali del ROS sulla brusca rottura della trattativa avviata con CIANCIMINO, che si sarebbe determinata quando lo stesso CIANCIMINO <<chiese loro cosa mai loro avessero da offrire in cambio di una cessazione delle stragi (..) al che i due ufficiali presi alla sprovvista e non avendo – **bisogna necessariamente crederlo perché queste sono le dichiarazioni concordemente rilasciate nel contraddittorio tra le parti** – alcun titolo per trattare alcunchè con i criminali della mafia rappresentando sì lo Stato ma nella loro veste di ufficiali di polizia giudiziaria e quindi limitatamente a tali fini....>>

<sup>278</sup> Cfr. pag. 1133. Scrivono i giudici d'appello nella sentenza cit.: <<Può quindi serenamente affermarsi che non vi è motivo alcuno per dubitare del BRUSCA, e nulla è in atti che faccia dubitare di costui [il Salvatore RIINA fece avere a coloro che stavano trattando con lui la cessazione delle stragi, direttamente o per interposta persona, un elenco, che lui chiamò papello, minuzioso nelle sue richieste] ebbene, allora, se è vero che non potrebbe avere alcun peso sul presente giudizio sapere se la disponibilità del nominato Vito CIANCIMINO si concretizzò o meno nel propiziare l'arresto di RIINA e se il prezzo pagato dallo Stato fu quello di sostanziali concessioni ai mafiosi, tuttavia come è evidente, questa eventualità fa davvero preoccupare molto e rabbrivire ogni persona avveduta, pur nella sua inidoneità ad influenzare in qualche modo il presente processo>>. E subito dopo soggiungono: <<Ma non può fare dimenticare tuttavia, proprio ad ogni persona responsabile, che, arrestato il RIINA nel gennaio 1993, con o senza la cooperazione del CIANCIMINO, vi fu subito l'attuazione concreta già decisa delle stragi, quelle delle quali è processo, quale reazione già programmata a quella dello Stato, ed altresì, ma non molto tempo dopo, curiosamente, la inopinata chiusura delle carceri dell'Asinara e di Pianosa, la pratica cessazione di clamorose attività criminali da parte di Cosa Nostra e, da ultimo, ma certamente senza alcun collegamento con quanto detto sopra, il giudizio abbreviato anche per i condannati per i reati passibili della pena dell'ergastolo senza isolamento diurno>>.



sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Firenze il 6.06.1998, per la prima volta – come rammentato anche dal giudice di prime cure del presente processo – viene dato risalto, sulla base di precise risultanze processuali, all'esistenza di un nesso specifico tra la condizione di disagio e lo stato di sofferenza e fibrillazione nel popolo di Cosa Nostra e tra gli affiliati mafiosi per l'intensificazione della stretta carceraria e dell'azione repressiva dello Stato poste in essere nell'estate del '92 nel quadro di una (finalmente) forte e decisa reazione alle stragi siciliane e alcune "improvvide iniziative" verificatesi nel medesimo contesto temporale.

Per la prima volta si evidenzia come in quell'estate cominciò a farsi strada l'idea che la risposta più efficace a quella reazione potesse essere quella di riprendere e intensificare la violenza mafiosa, cambiando però target e cioè aggredendo il patrimonio artistico e monumentale e quello paesistico, e seminando il terrore nelle zone di maggiore attrattiva turistica, per dare maggiore forza d'intimidazione al ricatto alle Istituzioni, alla pretesa di conseguire, con una violenza strutturata in termini di un *attacco in grande stile allo Stato*, un obiettivo di massima, consistente in un allentamento dell'azione repressiva in modo da ripristinare condizioni di maggior vivibilità per tutti gli affiliati mafiosi a cominciare dai detenuti; ma, più specificamente, che si conseguissero alcuni risultati concreti, oggetto di specifiche aspettative e rivendicazioni o aspirazioni dei vertici mafiosi, quali l'abolizione del regime speciale del 41 bis, la chiusura delle carceri speciali di Pianosa e dell'Asinara, l'abolizione dell'ergastolo, la sterilizzazione della disciplina in materia di collaboratori di giustizia o di quella in materia di M.P. soprattutto patrimoniali<sup>279</sup>.

---

<sup>279</sup> Cfr. Assise Firenze, 6.06.1998, pag. 889: «*Dall'esame di questo insieme di elementi si comprende che mai, prima del mese di luglio '92, vi fu "attenzione", da parte di esponenti mafiosi siciliani, verso il patrimonio artistico e storico nazionale; che la reazione statale alle stragi del 1992 (soprattutto a quelle di Capaci e via D'Amelio) determinò uno stato di "sofferenza" nei singoli e nei gruppi che componevano l'universo mafioso siciliano; che, lentamente, si fece strada nella mente di alcuni mafiosi l'idea di ricattare lo Stato attraverso la minaccia alle persone e ai beni culturali; che alcune improvvide iniziative "istituzionali" rafforzarono questo convincimento; che nell'aprile 1993, per la prima volta in questo Paese (e, probabilmente, per la prima volta in Europa), prese corpo la risoluzione criminosa di un attacco in grande stile allo Stato, per piegarlo, con la forza, agli interessi della consortereria criminosa di appartenenza (la "mafia"). Lo scopo di questa campagna fu, genericamente, quello di ricostituire condizioni di "vivibilità" per*

E per la prima volta in quella sentenza si esprime il convincimento, motivato e ragionato sugli atti processuali, che l'iniziativa dei carabinieri del ROS, attuata attraverso i contatti intrapresi con Vito CIANCIMINO, rafforzò nei capi mafiosi dell'epoca il convincimento che la strage fosse pagante. E ciò indipendentemente dalle ragioni e dalle finalità perseguite dagli stessi carabinieri, e quindi anche se si fosse prestato fede alla ricostruzione che ai giudici fiorentini era stata offerta dal Col. MORI e dal Capitano DE DONNO.

La sentenza di primo grado del proc. BAGARELLA+25, per la verità, già nel lontano 1998 - e nulla sapendo delle interlocuzioni di MORI e DE DONNO con vari esponenti politici e funzionari ai vertici delle istituzioni - non mancò di esprimere forti riserve e perplessità sull'attendibilità di tale ricostruzione, con una serie di considerazioni che la sentenza qui impugnata ha riportato testualmente e fatto proprie<sup>280</sup>, e che saranno riprese tra breve. E tuttavia i giudici della Corte d'Assise di Firenze reputarono ininfluyente, ai fini del giudizio loro demandato, accertare quali fossero le finalità concrete che avevano mosso gli ufficiali del ROS a intraprendere contatto con Vito CIANCIMINO, ed in particolare <<Se, cioè, la finalità era quella di intavolare una vera e propria "trattativa", ovvero solo quella di sfruttare un canale per carpire notizie utili all'attività investigativa>>, poiché tale questione poteva (e doveva) interessare a chi sarebbe stato chiamato a giudicare l'operato degli uomini del ROS. Mentre, ai fini del giudizio di responsabilità nei riguardi degli imputati per le stragi in continente, <<Quello che conta,

---

*l'associazione. Lo scopo generale prese corpo in una pluralità di scopi specifici e, in taluni casi, soggettivi. Scopi specifici furono l'abrogazione della normativa penitenziaria contemplante l'isolamento carcerario dei mafiosi; la chiusura di alcune carceri "speciali" (Pianosa e l'Asinara); la sterilizzazione della normativa sui "collaboratori di giustizia"; l'avvilimento della cultura dell'antimafia mediante l'eliminazione di un giornalista (a torto o a ragione, non interessa) considerato esponente di quella cultura*>>.

<sup>280</sup> Cfr. pag. 2063 della sentenza appellata e, ivi, il passaggio ripreso dalla sentenza dei giudici fiorentini, pag. 954: "non si comprende, infatti, come sia potuto accadere che lo Stato, "in ginocchio" nel 1992 - secondo le parole del gen. Mori - si sia potuto presentare a "cosa nostra" per chiederne la resa; non si comprende come Ciancimino, controparte in una trattativa fino al 18-10-92, si sia trasformato, dopo pochi giorni, in confidente dei Carabinieri; non si comprende come il gen. Mori e il cap. De Donno siano rimasti sorpresi per una richiesta di "Show down", giunta, a quanto appare logico ritenere, addirittura in ritardo".

invece, è come apparve, all'esterno e oggettivamente, l'iniziativa del ROS, e come la intesero gli uomini di "cosa nostra". Conseguentemente, quale influenza ebbe sulle determinazioni di costoro>>. E sotto questo aspetto, i giudici fiorentini non nutrirono alcun dubbio: <<**l'iniziativa del ROS (perché di questo organismo si parla, posto che vide coinvolto un capitano, il vicecomandante e lo stesso comandante del Reparto) aveva tutte le caratteristiche per apparire come una "trattativa"; l'effetto che ebbe sui capi mafiosi fu quello di convincerli, definitivamente, che la strage era idonea a portare vantaggi all'organizzazione >>.**

Ben si comprende allora come MARTELLI, VIOLANTE, la FERRARO e la CONTRI si siano decisi a riferire quanto a loro conoscenza all'A.G. (perché chiamati in causa gli uni dagli altri o per iniziativa spontanea, o per il clamore mediatico assunto dalla vicenda della presunta Trattativa Stato-mafia), avvertendo, taluni di loro, anche l'esigenza di chiarire la propria posizione, e nel timore di potere essere attinti da accuse o dal sospetto di essere stati loro malgrado partecipi o testimoni di quegli "indicibili accordi" cui alludeva il compianto Loris D'AMBROSIO.

E se così è, quel timore e quell'esigenza sono speculari alla ragione per cui ebbero comprensibili remore a riferire subito alle varie autorità giudiziarie che indagavano sulle stragi siciliane o su quelle in continente o, infine, sui fatti per cui qui si procede, andando puntualmente ad incrociare la vicenda della presunta collaborazione di Vito CIANCIMINO. E gli interrogativi e le domande che anche solo "implicitamente", come ha finito per ammettere la FERRARO, essi dovettero porsi, senza trovare né ricevere un'adeguata risposta, non potevano che destare in loro, anche prima che comparisse sulla scena un mestatore come Massimo CIANCIMINO, il sospetto che l'operazione del ROS avesse, nei suoi presupposti e nelle sue reali finalità – soprattutto con riferimento all'esigenza di interessare i vertici politico istituzionali dell'epoca - oltre che nelle modalità di approccio, zone d'ombra e ambiguità su cui non seppero o non vollero fare piena luce.

Ciò che qui interessa sapere, però, è solo se un sospetto del genere fosse fondato. Poiché in tal caso, l'ignavia di alcuni degli esponenti politici o istituzionali menzionati, o, per altri, la semplice inerzia, o la involontaria sottovalutazione delle più evidenti anomalie riscontrabili nell'iniziativa e nelle richieste del R.O.S. in ordine ai contatti intrapresi con Vito CIANCIMINO, che in sé potrebbe al più costituire materia per un giudizio di responsabilità politica del tutto estraneo alle competenze di questa Corte, rileverebbe indirettamente: ovvero, per l'effetto che ne sarebbe derivato di sentirsi, gli ufficiali del ROS odierni imputati, incoraggiati ad andare avanti nella loro iniziativa, quanto meno per il fatto che i vertici politico-istituzionali, previamente informati, sia pure in termini assai sommari, non avevano frapposto alcun ostacolo.

Ora, il fatto stesso che tutti gli esponenti istituzionali che furono informati da MORI e DE DONNO dell'iniziativa in fieri con l'ex sindaco di Palermo avessero motivo di dubitare delle sue reali finalità o si interrogarono sulle ragioni per cui gli ufficiali predetti li (le) avessero contattati dimostra quanto fosse fondato il sospetto quanto meno di scarsa trasparenza sulla vera natura dell'intera operazione.

Il dato certo è che i reiterati sondaggi di MORI e DE DONNO sulla disponibilità dei vertici politico-istituzionali a prestare attenzione e a mostrare interesse per l'operazione CIANCIMINO non sortirono forse gli effetti sperati, poiché non ne venne alcun esplicito incoraggiamento o segnale di condivisione (come i carabinieri avevano auspicato e sollecitato che avvenisse).

E' anche vero però che nessuno li fermò. Nessuno li chiamò a rendere conto del loro operato o a chiarire le vere finalità perseguite.

E ciò vale in particolare per Claudio MARTELLI, che più di ogni altro avrebbe avuto l'autorità necessaria per sollevare la questione, fino a portarla in Consiglio dei Ministri, se necessario, o almeno a tornare sull'argomento con il Ministro dell'Interno in carica, se è vero che già vi aveva fatto cenno in prossimità del suo insediamento; o a investire riservatamente il Presidente del Consiglio.

Invece, è certo che non fece nulla di tutto ciò (anche se poi qualcosa fece, quando allertò il Procuratore SICLARI sulla vicenda della richiesta di rilascio del passaporto a CIANCIMINO: v. infra).

La sua giustificazione è che non intravide alcuna possibile valenza di complotto politico, neppure per gli aspetti più irrituali, a suo giudizio, della condotta posta in essere dai carabinieri e che più lo irritarono. Ma se ciò che loro rimproverava era solo di avere prevaricato le loro competenze a danno della DIA, oltre a parlarne e piuttosto che parlarne con il Direttore della stessa DIA – che nega di esserne stato informato – e a investire della questione il Ministro dell'Interno, avrebbe dovuto conferire con il superiore diretto degli ufficiali infingardi, cioè con SUBRANNI; oppure con il Comandante dell'Arma, Generale VIESTI; o, se voleva bypassare la gerarchia militare e investire l'autorità politica di riferimento, con il Ministro della Difesa che, per inciso era pure un suo compagno di partito.

Né si può dimenticare che il senatore MANCINO è stato assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” – assoluzione ormai definitiva, non essendo stata tale pronuncia impugnata dalla pubblica accusa – dall'imputazione per il reato di falsa testimonianza che gli era stato contestato, in relazione alla deposizione resa nel processo a carico del Generale MORI e del Maggiore OBINU, proprio per avere falsamente affermato di non essere mai venuto a conoscenza, tra l'altro, “*delle lagnanze del Ministro della Giustizia MARTELLI sull'operato dei sopra indicati Ufficiali dei Carabinieri*” (oltre che “*dei contatti intrapresi, in epoca immediatamente successiva alla strage di Capaci, da esponenti delle Istituzioni, tra i quali gli Ufficiali dei Carabinieri MORI Mario e DE DONNO Giuseppe, con CIANCIMINO Vito Calogero e per il tramite di questi con gli esponenti di vertice dell'associazione mafiosa Cosa Nostra*”), come recitava il capo C) dell'originaria rubrica d'accusa di questo processo.

Vuol dire che ha mentito MARTELLI?

No, perché è possibile che questi gli abbia riferito solo in termini generici del fatto che i carabinieri del ROS non la finivano di interferire in attività che dovevano ritenersi di competenza della D.I.A. o a cui comunque non erano autorizzati (ma senza entrare nel

merito di specifiche attività investigative); oppure che gli abbia fatto cenno, ma non più di tanto, e a riprova della sua doglianza, dei contatti intrapresi con Vito CIANCIMINO, ma tale cenno sia sfuggito all'attenzione del neo ministro.

MANCINO, in effetti, ha decisamente escluso che MARTELLI possa avergli parlato espressamente di Vito CIANCIMINO e dei contatti intrapresi dai carabinieri; ma non ha invece escluso che possa avergli fatto cenno di questioni relative a contrasti e tensioni tra DIA e altri organismi investigativi e, in tale contesto, a indagini in materia di criminalità organizzata svolte dai carabinieri. Come è plausibile che quel cenno gli sia sfuggito in un momento in cui era totalmente assorbito dagli impegni e gli adempimenti connessi all'insediamento nel nuovo e delicato incarico, come peraltro sottolineato già dal giudice di prime cure che, sul punto, valorizza un eloquente inciso della deposizione resa dallo stesso MARTELLI (*“Francamente non mi è parso che prestasse una grande attenzione a quello”*)<sup>281</sup>.

Ma anche in tale evenienza è certo che né MANCINO ebbe a chiedere ulteriori delucidazioni a MARTELLI, né questi glielne fornì spontaneamente, o ebbe in seguito a tornare sull'argomento, in occasione di successive interlocuzioni con il collega di governo. Neppure dopo che MORI era andato a fare visita alla FERRARO, perorando la causa del rilascio del passaporto a CIANCIMINO.

---

<sup>281</sup> Cfr. pagg. 5189-5190 della sentenza di primo grado: <<e cioè, d'altra parte, appare del tutto comprensibile se si considera che si trattava della prima visita di un Ministro appena insediatosi, nel corso della quale vennero affrontati molti argomenti più pressanti (ad iniziare dalla conversione in legge del decreto del precedente 8 giugno 1992), e che, per le conoscenze che allora si potevano avere della pur improvvida iniziativa del R.O.S., apparivano sicuramente più importanti rispetto a quella che in quel momento veniva presentata, si ripete in modo generico, come un'impropria attività del ROS medesimo. Si vuole dire, in altre parole, che ben potrebbe il teste Martelli non ricordare con precisione e completezza l'incidentale riferimento fatto a Mancino sull'attività del R.O.S. (e, quindi, anche il cenno a Vito Ciancimino) nel contesto di un incontro nel quale vennero affrontati molti argomenti e ben potrebbe Mancino, a sua volta, non ricordare il medesimo incidentale riferimento riguardante una problematica per lui, in quel momento, sicuramente secondaria rispetto ai gravosi impegni che lo attendevano alla sua prima esperienza di Ministro per di più in un dicastero particolarmente esposto sul versante dell'ordine pubblico>>.

Ed allora ha ragione sotto questo profilo il Generale MORI: non ricavarono, da quei contatti istituzionali, alcun segnale esplicito di incoraggiamento o di condivisione; ma neppure furono scoraggiati o dissuasi dal persistere nella loro iniziativa. E nessuno li chiamò per chiedere spiegazioni o chiarimenti. Come dire che la Politica, nelle sue massime articolazioni istituzionali, debitamente informata della loro iniziativa - a riprova che essi non avevano nulla da nascondere o comunque erano mossi solo da finalità istituzionali -, lasciò fare.

Non del tutto, però e non tutti.

#### **5.4.- Il veto di VIOLANTE e l'arresto di (Vito) CIANCIMINO.**

E' certo che Vito CIANCIMINO chiese di avere un colloquio riservato con l'on. VIOLANTE, veicolando tale richiesta allo stesso Presidente della Commissione Antimafia attraverso il Col. MORI che, a sua volta in via riservata, lo incontrò più volte per parlargli di CIANCIMINO.

L'imputato MORI ha sempre negato (nelle sue spontanee dichiarazioni) di essersi fatto latore di una richiesta di Vito CIANCIMINO di avere un colloquio a quattr'occhi con il Presidente della Commissione Antimafia. La sua versione è che la richiesta, che in effetti lui stesso rivolse all'on. VIOLANTE, era solo di essere ascoltato in Commissione Antimafia.

Si tornerà in prosieguo sul contrasto tra le due versioni, e sulle ragioni per cui deve ritenersi fondata e provata anche sulla scorta di risultanze documentali la ricostruzione offerta dall'on. VIOLANTE in ordine alla serie di contatti che ebbe con il Col. MORI sul tema CIANCIMINO, a partire da un primo incontro che egli colloca poco dopo la sua elezione a Presidente della Commissione Antimafia. Basti qui anticipare che non v'è motivo di dubitare della sincerità dell'ex Presidente della Camera, anche in considerazione degli argomenti addotti a supporto della certezza del suo ricordo sul punto (v. infra).

Sulle vere ragioni per le quali Vito CIANCIMINO tenesse ad avere un colloquio riservato con l'on. VIOLANTE si possono ovviamente formulare congetture diverse.

Erano note le entrate del Presidente VIOLANTE e il credito di cui godeva negli ambienti giudiziari, unito ad un già consolidato prestigio politico, quale autorevole rappresentante della maggiore forza di opposizione presente in parlamento. E' quindi possibile e del tutto plausibile che Vito CIANCIMINO volesse sondarne la disponibilità a spendersi a favore del suo caso personale (e giudiziario), in vista dell'obbiettivo che più gli premeva, che era quello di vedere riconosciuta la sua innocenza risetto all'accusa di fare parte di Cosa Nostra, sovvertendo il pronostico di un esito sfavorevole del giudizio d'appello ancora pendente nell'ambito del procedimento in cui era stato già condannato per il reato di associazione mafiosa. E tutto ciò in cambio di una profferta di disponibilità dello stesso CIANCIMINO a collaborare per una soluzione "politica" della situazione di allarme per l'escalation della violenza mafiosa, o comunque ad offrire i suoi servigi e le sue conoscenze e relazioni per venire a capo del problema.

Ma una linea di doverosa prudenza nel valutare i fatti osservando la massima aderenza a ciò che è stato realmente accertato suggerisce una diversa conclusione.

E' certo infatti che CIANCIMINO non insistette più di tanto nella sua richiesta di colloquio riservato (anche se l'on. VIOLANTE ha dichiarato che tale richiesta gli fu rinnovata anche in occasione di un secondo incontro con MORI: v. infra), o comunque si rassegnò e si adeguò all'indicazione del Presidente VIOLANTE che lo aveva invitato, sempre per il tramite di MORI, a presentare direttamente alla Commissione Antimafia formale richiesta di audizione, ove tenesse ad essere sentito (senza che, peraltro, lo stesso VIOLANTE assumesse alcun impegno al riguardo).

Non si può quindi escludere che l'obbiettivo immediato di Vito CIANCIMINO fosse proprio quello di essere finalmente ascoltato dalla Commissione Antimafia, per potere dispensare le sue "verità (sui grandi delitti politici, sulla presunta e a lui ritenuta certa matrice politica delle stragi, su Tangentopoli e quant'altro), e rilanciare da una pubblica e prestigiosa tribuna la sua credibilità politica e personale, non disgiunta dalla velata minaccia di essere depositario di indicibili segreti sulle collusioni politico-mafiose-affaristiche.



E in tale prospettiva, la sua esigenza di un colloquio riservato con VIOLANTE, nella qualità da questi rivestita di Presidente della Commissione Antimafia, scaturiva da una serie di precedenti decisamente negativi, poiché per almeno quattro volte le Commissioni Antimafia precedenti a quella presieduta dall'on. VIOLANTE avevano rigettate le sue richieste di audizione (talvolta adducendo a pretesto, secondo le doglianze reiterate dallo stesso CIANCIMINO in alcuni suoi scritti, l'irricevibile condizione posta, in una delle istanze presentate in passato, di una diretta televisiva o comunque di una pubblicità della sua audizione: condizioni alle quali adesso era pronto a rinunciare).

Egli avrebbe quindi voluto strappare al Presidente VIOLANTE – e poteva farlo solo in un colloquio a quattr'occhi – la promessa o l'assicurazione che questa volta la sua richiesta di essere sentito dalla Commissione Antimafia sarebbe stata accolta.

Detto questo, non si può formulare una previsione postuma su cosa sarebbe potuto germinare da un colloquio riservato se il Presidente VIOLANTE avesse accolto quella richiesta che invece respinse con fermezza.

Ed è anche probabile che Vito CIANCIMINO non si sarebbe fatta scappare l'opportunità di perorare anche la causa delle sue vicissitudini giudiziarie.

Ma da qui ad ipotizzare che essa abbia costituito anche un tentativo ordito con la complicità di MORI di tessere un lembo della trama occulta di una potenziale trattativa tra lo Stato e Cosa Nostra ovviamente ne passa.

Quel che è certo è che MORI si adoperò per assecondare le richieste di CIANCIMINO. E lo fece incontrando più volte il Presidente VIOLANTE, anche in epoca prossima ma successiva al 21 ottobre, ovvero in un frangente in cui la trattativa tra il R.O.S. e CIANCIMINO si era bruscamente interrotta, stando alla narrazione dei due ufficiali, per avere essi opposto alla domanda su cosa avessero da offrire una richiesta semplicemente irricevibile (come quella che i boss latitanti si consegnassero). E, in teoria, in quei giorni i contatti tra loro erano sospesi: sarebbero ripresi solo dopo che CIANCIMINO maturò la decisione di “passare il Rubicone” e richiamò (non MORI, ma) il Capitano DE DONNO.

*La vicenda del passaporto e l'arresto di CIANCIMINO.*

La testimonianza di Roberto CIANCIMINO offre uno spaccato eloquente del mix di rabbia, sincero sconcerto, prostrazione che contrassegnarono lo stato d'animo del padre Vito nei giorni e nelle settimane seguenti al suo inopinato arresto.

Ce l'aveva, inizialmente, con i Carabinieri, rammenta Roberto CIANCIMINO, in quanto sospettava che fossero stati artefici di un vero e proprio tranello ai suoi danni. Prima avevano chiesto la sua disponibilità a collaborare con loro per trovare una via d'uscita alla situazione che destava tanto allarme e preoccupazione. Lui l'aveva data; ed ecco che proprio quando si stava muovendo per concretizzare la sua disponibilità, era stato arrestato con il preteso del pericolo di fuga, motivato dal fatto che aveva presentato richiesta di rilascio del passaporto (*“Mi disse questo: «Mi hanno preso in giro per eliminarmi dalla circolazione, non vogliono più che faccio domande in giro»*). Una richiesta che però era stata concertata con gli stessi Carabinieri; o almeno essi non avevano trovato nulla da obiettare, quando aveva detto loro che il passaporto gli serviva per gestire i contatti necessari.

Sul punto il capitano DE DONNO ha dato una versione opposta al processo MORI/OBINU, sostenendo che, al contrario, avevano tentato di dissuadere CIANCIMINO e comunque non era il caso di cercare scorciatoie per ottenere il rilascio del passaporto, poiché sarebbe trapelata all'esterno la notizia della collaborazione di CIANCIMINO.

Ma DE DONNO è clamorosamente smentito non tanto dalla FERRARO, la quale ha sempre declinato al plurale (i carabinieri) i suoi interlocutori sulla vicenda del rilascio del passaporto, ma non è sicura che vi fosse anche DE DONNO all'incontro che ebbe con il Col. MORI sull'argomento. Ma è smentito dallo stesso MORI, giacché è conclamato il fatto che questi si adoperò presso la FERRARO per perorare la causa del rilascio del passaporto. Ed è uno di più vistosi punti di contrasto nella narrazione dei due ufficiali del R.O.S. sul tenore dei contatti e dei colloqui con CIANCIMINO. E va aggiunto che, non solo nei suoi scritti e appunti vari in cui si duole della pretestuosità

delle ragioni addotte per motivare il suo arresto<sup>282</sup>, ma già nell'interrogatorio del 17 marzo Vito CIANCIMINO aveva tenuto a precisare di avere presentato la richiesta di rilascio del passaporto d'intesa con i Carabinieri<sup>283</sup>: senza ricevere alcuna smentita, neppure con successiva relazione di servizio, da parte dei due ufficiali, e in particolare da parte di DE DONNO, che verbalizzò quell'interrogatorio.

Roberto CIANCIMINO rammenta altresì il suo personale disagio nel girare all'avv. CAMPO, storico difensore di suo padre, la richiesta di assisterlo nella presentazione – che lo stesso Roberto riteneva imprudente e controproducente, ma non lo disse al padre perché si sentirono solo telefonicamente - dell'istanza per il rilascio del passaporto.

Suo padre successivamente, nel corso dei colloqui in carcere, gli spiegò che s'era determinato a compiere quel passo – Roberto apprese solo dopo l'arresto che l'aveva effettivamente presentata – nonostante il parere contrario dell'avv. CAMPO (motivo per il quale si era rivolto all'avv. GHIRON) proprio perché i Carabinieri gli avevano detto di non avere nulla in contrario (*“Mio padre dice io prima di presentare l'istanza ho chiesto ai Carabinieri, per potere collaborare meglio ho bisogno di più libertà di movimento, ho bisogno del passaporto, presento l'istanza? E i Carabinieri gli hanno detto certo, la presenti”*).

In un successivo sforzo di razionalizzare più a freddo la sua vicenda, ha detto ancora Roberto CIANCIMINO, il padre, premessa la sua convinzione che dietro le stragi vi fossero delle responsabilità politiche a vari livelli, gli disse che forse i Carabinieri erano stati complici involontari del tranello di cui era stato vittima. In pratica, essi dovevano avere riferito dei loro colloqui *a qualche politico dal carbone bagnato e questo si era*

---

<sup>282</sup> V, uno dei fogli sequestrati in carcere a Vito CIANCIMINO, e in particolare, fg. 29 e pag. 4 del doc. 112 della produzione MILIO: *«Perché le autorità istituzionali che erano informate dello stato delle cose non hanno fatto nulla per bloccare un mandato di cattura bloccabile? Sarebbe bastato dire ai Ministri dell'Interno, Difesa di Grazia e Giustizia come stavano le cose e sottolineare che io già collaboravo, ed uno dei motivi della richiesta del passaporto, concordata con i carabinieri, stava proprio nel fatto che il passaporto serviva per la collaborazione»*.

<sup>283</sup> Cfr. verbale d'interrogatorio del 17 marzo 1993 (ore 09:30): *«Dissi al Capitano DE DONNO che avrei chiesto il passaporto per le vie normali, poiché il passaporto mi occorreva per l'ipotesi di inserimento di cui sopra (oltre che per le trattative con l'editore straniero di cui ho parlato in altro verbale). I Carabinieri accolsero la mia proposta...»*.

*mosso per farlo arrestare. E aggiunge: questo era quello che diceva mio padre e di cui non mi assumo nessuna responsabilità.*

Sempre secondo la teoria di suo padre, ai politici interessava soltanto che si arrestassero RIINA e PROVENZANO *e chiudere al più presto la situazione. Se io cominciavo a fare domande su che aria tira e cose, non gli conveniva a nessuno.* In pratica, a partire dal momento in cui si era proposto di infiltrarsi nel sistema degli appalti, per conto dei Carabinieri, si era deciso di eliminarlo dalla scena. Ma non era stata un'idea degli stessi Carabinieri (quella di fermarlo), anzi loro credevano nell'iniziativa da lui proposta, ma ne avevano informato qualcuno che si era attivato per stroncarla (*“Era stata una iniziativa..., però credendo in questo rapporto avevano informato qualcun altro che si era attivato per bloccare il tutto”*<sup>284</sup>).

Insomma, secondo il verbo ciancimiliano, il nuovo arresto dell'ex sindaco di Palermo sarebbe stato frutto di un complotto ordito in ambienti politici per impedirgli di portare a termine la missione per cui si era proposto ai Carabinieri. Questi ultimi ne sarebbero stati complici involontari, poiché per parte loro credevano nella validità dell'iniziativa che era stata proposta da CIANCIMINO. Ma avrebbero commesso l'imprudenza di informarne qualche politico *dal carbone bagnato.*

Ne discenderebbe allora che la collaborazione instaurata con i carabinieri si prefiggeva obiettivi che andavano al di là di quello pur importante della cattura di boss latitanti; ovvero, persino nella configurazione assunta nella sua fase finale, e cioè sino all'arresto, sarebbe stata qualcosa di più di un'operazione di polizia, tanto da indurre i Carabinieri a informarne qualche esponente politico che poi, a loro insaputa, si sarebbe attivato per fare fallire l'operazione.

Ciò posto, siamo in grado, a distanza di tanti anni e di tanti processi che peraltro proprio su questa vicenda hanno glissato, di comprendere come andarono le cose; e come l'arresto di CIANCIMINO fu il prodotto di una concatenazione in parte fortuita di eventi, e non di un complotto del tipo di quello evocato dallo stesso CIANCIMINO tra

---

<sup>284</sup> Cfr. pag. 34 del verbale di trascrizione udienza dell'11.12.2015, deposizione di Roberto CIANCIMINO.

le righe delle doglianze reiterate nei suoi scritti e, più esplicitamente, nei colloqui con i familiari. Anche se ad innescare quella catena di eventi in effetti una dinamica molto simile a quella descritta da Roberto CIANCIMINO nel riportare le conclusioni cui era pervenuto suo padre.

Ad avviso di questa Corte, infatti, può darsi per provato che il Ministro MARTELLI, informato nell'ultima decade di ottobre del 1992 dal Direttore degli Affari Generali (Liliana FERRARO) che i Carabinieri del R.O.S. - ancora impegnati nel dare corso ad un'operazione incentrata sulla presunta collaborazione di Vito CIANCIMINO che già aveva fatto storcere il naso al Ministro della Giustizia quando ne era stato informato per la prima volta alla fine di giugno dello stesso anno - avevano in qualche modo sondato la disponibilità del Ministro a non frapporre ostacoli al rilascio del passaporto che il CIANCIMINO aveva intenzione di chiedere, fece esattamente ciò che i Carabinieri non avrebbero voluto: si mise di traverso a quell'iniziativa, deciso a stroncarla, perché la valutò come inappropriata, nella parte che concerneva l'eccessiva intraprendenza del R.O.S. nel promuovere iniziative che avrebbero dovuto essere svolte dalla D.I.A. o in stretto coordinamento con la D.I.A; e inopportuna o financo pericolosa nel merito perché si dava ad un personaggio ambiguo e pericoloso come Vito CIANCIMINO l'opportunità di sottrarsi alla giustizia.

MARTELLI quindi informò il Procuratore Generale SICLARI.

Abbiamo anche una data certa: il 21 ottobre, giorno dell'incontro di MORI con la FERRARO nel corso del quale si parlò del passaporto di CIANCIMINO. La FERRARO ne informò in tempi brevi – non può dire se lo stesso giorno o pochi giorni dopo – il Ministro, che senza indugio acchiappò il telefono, per usare le sue parole e investì del problema il Procuratore SICLARI, pregandolo di adottare i provvedimenti più opportuni.

Certo è che sei giorni dopo l'incontro annotato sull'agenda di MORI viene presentata, dalla Procura Generale di Palermo, una richiesta di ripristino della custodia cautelare nei riguardi di Vito CIANCIMINO, in relazione all'imputazione di associazione

mafiosa per la quale aveva già riportato condanna in primo grado motivata dal pericolo di fuga.

E' una richiesta che poteva destare perplessità perché l'imputato era stato scarcerato per decorrenza termini dieci anni prima (novembre '85). E per tutti questi anni era stato sottoposto a varie misure restrittive senza che la sua condotta desse mai adito ad alcun rilievo. Da tempo non era più sottoposto ad alcuna misura coercitive; e nel luglio '92 gli era stata rinnovata la carta d'identità valida per l'espatrio (anche se soltanto in ambito europeo).

Nella richiesta non si faceva alcun cenno alla presentazione dell'istanza di rilascio del passaporto, né poteva essere altrimenti poiché tale richiesta verrà presentata solo in data 25 novembre '92 (non è chiaro però se l'istanza fosse stata presentata già in data 5 novembre, come è scritto nella Nota del 12 dicembre '92 a firma del Questore di Palermo indirizzata alla 3<sup>a</sup> sezione penale della Corte d'Appello di Palermo per essere poi integrata nella documentazione allegata: v. autocertificazione a firma di Vito CIANCIMINO, datata 23 novembre 1992, con la quale dichiara di non essere sottoposto ad alcuna misura coercitiva ai sensi degli artt. 281 e segg. c.p.p., ma di avere riportato condanna in data 17 gennaio 1992 a dieci anni di reclusione, nell'abito di un procedimento ancora pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Palermo).

Né poteva farsi riferimento alla notizia appresa dal Ministro MARTELLI e girata al Procuratore SICLARI, trattandosi ovviamente di notizia assolutamente riservata che non poteva circolare per canali ufficiali, se non si voleva bruciare in modo plateale l'operazione imbastita dai Carabinieri, con probabili complicazioni anche penali per gli autori della rivelazione.

Non si può dire però che la richiesta di ripristino della custodia cautelare si basasse su una motivazione pretestuosa o "apparente", che ne dissimulasse la vera causale. A sostegno si deducevano oltre all'*imminente* conclusione del giudizio d'appello (fissato per il 18 gennaio 1993), *taluni eventi particolari verificatisi in questi ultimi mesi*.

In particolare, si faceva riferimento alla collaborazione con la giustizia intrapresa da ultimo da Gaspare MUTOLO, accreditato di notevole spessore criminale e già uom di

fiducia del capo mandamento e componente della Commissione Rosario RICCOBONO, il quale aveva riferito importanti notizie non solo su episodi omicidiari come l'omicidio MATTARELLA e l'omicidio LIMA, ma anche sui legami di esponenti politici con ambienti della criminalità mafiosa. E tra questi ultimi aveva fatto il nome di CIANCIMINO, evidenziandone i collegamenti con RIINA, i contrasti che aveva avuto con l'on. LIMA, i collegamenti con vari costruttori in odor di mafia, alcuni particolari sull'omicidio MATTARELLA che in qualche modo riguardavano CIANCIMINO ed infine la disponibilità di un patrimonio stimato in svariati miliardi.

Ed ancora si rimarcava che da indiscrezioni di stampa sul contenuto delle rivelazioni del MUTOLO era trapelato come questi avesse indicato proprio CIANCIMINO tra i politici collusi; e il CIANCIMINO era più volte citato nell'ordinanza di custodia cautelare a carico di 24 tra boss e gregari indiziati dell'omicidio LIMA e di associazione mafiosa, che era scaturita dalle rivelazioni del MUTOLO.

La consapevolezza che l'imputato doveva aver ricavato dalle notizie diffuse dalla stampa in ordine all'aggravamento del quadro probatorio a suo carico, che faceva prevedere un esito per lui sfavorevole del giudizio d'appello ancora pendente ma prossimo a concludersi, rendeva quindi *concreto ed attuale* il pericolo che egli si desse alla fuga *anche per sottrarsi alle conseguenze di un eventuale ulteriori procedimento penale a suo carico, e ciò anche in considerazione della particolare struttura dell'associazione mafiosa e dei diffusissimi appoggi di cui i suoi componenti godono*. E tuttavia, se si scorrono le pagine della sentenza d'appello che alcuni mesi dopo confermò in effetti la condanna per associazione mafiosa, si può constatare come le propalazioni del MUTOLO non avessero aggiunto granché al quadro probatorio valutato dai giudici d'appello ai fini della conferma della condanna già inflitta in primo grado.

Inoltre, nella richiesta di ripristino della custodia cautelare si adombrava, sia pure senza riferimenti specifici, la possibilità di un coinvolgimento del CIANCIMINO in ulteriori fatti delittuosi ancora più gravi di quelli per cui egli era già a processo (come gli omicidi

LIMA e MATTARELLA), ma anche di tali paventati sviluppi giudiziari non rimase traccia.

Riesce poi difficile credere che il Procuratore SICLARI, che di lì a pochi giorni sarebbe andato a ricoprire la carica di Procuratore Nazionale Antimafia per la quale era stato da poco designato con il beneplacito del Ministro della Giustizia MARTELLI, abbia lasciato cadere nel vuoto il perentorio invito dello stesso Ministro ad adottare i provvedimenti più opportuni per scongiurare il rischio che CIANCIMINO si rendesse uccel di bosco entrando in possesso di un titolo valido per l'espatrio anche in paesi lontani; e non si sia a sua volta premurato di ammonire i colleghi chiamati a reggere l'ufficio che egli stava per lasciare o aveva lasciato in quei giorni ad attenzionare con il dovuto rigore la posizione dell'imputato predetto. E peraltro già nella seduta del 15 ottobre, come ha ricordato l'on. VIOLANTE, anche la Commissione Antimafia aveva attenzionato il caso CIANCIMINO, in relazione al ritardo abnorme nella definizione del procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale che si trascinava da quattro anni in grado di appello.

Di contro, appena due giorni dopo avere avanzato la richiesta di arresto – rectius, ripristino della custodia cautelare in carcere – lo stesso ufficio requirente avanzò una nuova richiesta, decisamente insolita: quella di soprassedere sulla richiesta di arresto, in quanto s'era avuta notizia che Vito CIANCIMINO dovesse essere sentito dalla Commissione Antimafia (o meglio, come recita testualmente la Nota: *“si è appreso che il Ciancimino ha chiesto di essere ascoltato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia per fornire alla stessa notizie rilevanti di cui sarebbe in possesso”*); e quindi non era opportuno intralciare i lavori della Commissione parlamentare e interferire con i suoi programmi, come sarebbe inevitabilmente accaduto se si fosse proceduto all'arresto del CIANCIMINO.

Ora, se si considera che nella Nota indirizzata il 29 ottobre 1992 al Presidente della 3<sup>a</sup> sezione penale della Corte d'Appello di Palermo ci si limita a prendere atto che v'era solo una richiesta di CIANCIMINO di essere ascoltato, ma neppure si dava per certo che ciò sarebbe avvenuto e tanto meno di facevano previsioni sulla data di un'eventuale



audizione, appare chiaro come la nuova determinazione equivaleva ad una sospensione sine die della richiesta precedente e quindi un rinvio, per così dire *a babbo morto* di ogni decisione sulla richiesta teoricamente ancora pendente di arresto.

E ciò fa presumere che la Procura Generale non fosse tanto convinta che vi fosse un pericolo concreto e attuale di fuga, o che avesse mutato orientamento sul punto (ma dopo appena due giorni e sulla base di notizie di stampa, come pure si precisa nella Nota citata).

Insomma, sembrerebbe essere stata una classica *contromossa*, volta a parare gli effetti della *prima mossa* (e cioè sollecitare l'arresto di CIANCIMINO, su cui adesso si chiedeva di soprassedere) se non fosse per il fatto che tale contromossa proveniva dallo stesso ufficio requirente autore della (presunta) prima mossa.

Circa quaranta giorni dopo, il meccanismo che avrebbe riaperto le porte del carcere a Vito CIANCIMINO, prima ancora della conclusione del giudizio d'appello, si rimette in moto.

La Procura Generale di Palermo, con una nuova nota datata 7 dicembre 1992, valuta esaurito il tempo dell'attesa e richiamando la precedente richiesta del 27 ottobre e la successiva nota del 29 ottobre, sollecita la competente A.G. a provvedere in merito al ripristino della custodia cautelare in carcere per Vito CIANCIMINO.

Non sembra però che fosse accaduto nulla che potesse avere alterato il quadro preesistente; e infatti, nella Nota nr. prot. 145/92 ris. del 7 dicembre '92 si evidenzia solo che la Commissione parlamentare Antimafia non aveva ancora proceduto all'audizione del CIANCIMINO, né risultava che questi avesse più sollecitato tale audizione, sicché, a giudizio dell'ufficio richiedente, erano venute meno le ragioni che avevano indotto a formulare la Nota del 29 ottobre.

La situazione precipita a partire dall'11 dicembre.

In risposta ad una richiesta dell'omologo ufficio romano, la Questura di Palermo segnalava che non v'era condizioni ostative al rilascio di documenti validi per l'espatrio, precisando tuttavia che pendevano a carico del CIANCIMINO due

procedimenti penali uno in grado d'appello, a seguito della condanna a dieci anni per associazione mafiosa e corruzione; e l'altro in primo grado per reati contro la p.a.

La Questura di Roma immediatamente girava la richiesta di informazioni alle due autorità giudiziarie presso cui erano in corso i procedimenti penali segnalati, per sapere se volessero emettere la misura del divieto di espatrio a carico del prevenuto.

La III sezione penale della Corte d'Appello e la III sezione penale del Tribunale di Palermo venivano così edotte che il CIANCIMINO aveva nel frattempo presentato richiesta per il rilascio del passaporto.

Lo stesso 11 dicembre 1992, il Presidente della III Sezione della Corte d'Appello invitava il Questore di Palermo a fornire urgenti notizie sulla condotta di vita e su eventuali comportamenti o circostanze da cui potesse desumersi la sua intenzione di rendersi irreperibile. E il Questore di Palermo, che poco prima (e comunque nella stessa giornata) aveva risposto all'Ufficio omologo di Roma che non v'erano condizioni ostative al rilascio del passaporto, segnala invece all'A.G. che lo aveva compulsato che era probabile che il prevenuto si rendesse irreperibile, in considerazione non solo della previsione di conferma in appello della condanna a 10 anni di reclusione già inflitta in primo grado; ma anche della circostanza che avesse presentato, in data 5 novembre 1992 istanza per il rilascio del passaporto. Il Questore faceva altresì presente di avere già inoltrato al Presidente del Tribunale la richiesta di sospensione del passaporto ai sensi dell'art. 7, L.3.8.88.

In data 14 dicembre 1992, con nota indirizzata al Presidente della III sezione penale della Corte d'Appello di Palermo, L'Ufficio della Procura Generale, ad ulteriore suffragio della richiesta formulata con Nota del 27 ottobre 1992, trasmetteva copia dell'*istanza di concessione del passaporto presentata dal CIANCIMINO in data 25 novembre 1992 alla Questura di Palermo* (in realtà era stata presentata alla Questura di Roma).

In data 17 dicembre, la III Sezione penale del Tribunale di Palermo emetteva ordinanza applicativa del divieto di espatrio nei riguardi del CIANCIMINO; e il giorno dopo, 18

dicembre era la volta della III Sezione penale della Corte d'Appello di Palermo emettere a sua volta ordinanza con cui disponeva il ripristino della custodia cautelare. In motivazione, si assume come circostanza decisiva al fine di far ritenere più che concreto e attuale il pericolo di fuga proprio la circostanza da ultimo resa nota della presentazione di istanza per il rilascio del passaporto. E il fatto che il prevenuto non fosse ricorso a sotterfugi, ma avesse adito le vie legali per il rilascio di titolo valido per l'espatrio, che poteva apparire incompatibile con la volontà di fuggire (*che sarebbe in tal modo come preannunciata*, si legge nel provvedimento), viene piuttosto valutato come indizio di astuzia, e del *tentativo in un uomo abile, intelligente e non ignaro delle leggi, di sottrarsi definitivamente alla giurisdizione italiana*, ricorrendo ad uno strumento che gli avrebbe evitato i rischi e il disagio di un espatrio clandestino.

#### **5.5.- Tensioni e pressioni sul “caso CIANCIMINO”.**

La conclusione che questa Corte ritiene di poter trarre dalla congerie di confuse e contraddittorie risultanze sopra richiamate è che sul caso CIANCIMINO si scaricarono tensioni e si esercitarono spinte e contro spinte e pressioni di segno opposto. Ma alla fine non si può certo dire che l'operazione imbastita dai Carabinieri del R.O.S., cui l'arresto di CIANCIMINO non giovava, avesse ricevuto l'avallo e l'appoggio di ambienti politici, governativi o parlamentari, o giudiziari. Al contrario, al veto di VIOLANTE rispetto alla richiesta di un colloquio riservato e alla successiva “melina” sull'audizione di CIANCIMINO, che di fatto non venne mai calendarizzata, si aggiunse la furibonda reazione di MARTELLI che verosimilmente innescò il meccanismo che anche per spinta inerziale portò alla fine all'arresto dell'ex sindaco di Palermo e all'inizio di una detenzione in carcere che si sarebbe prolungata senza soluzione di continuità per circa sette anni.

Detto questo, deve convenirsi che non si può pervenire a valide conclusioni probatorie ragionando sulla base di sospetti o di congetture per quanto plausibili.

Il sospetto di una residua reticenza degli esponenti politico istituzionali con cui MORI e DE DONNO ebbero varie interlocuzioni in ordine ai contatti intrapresi con CIANCIMINO, sotto il profilo che essi possano aver detto meno di ciò che fu loro detto o lasciato intendere nel corso di quelle interlocuzioni circa le reali finalità dell'iniziativa, resta ciò che è: un mero sospetto.

Come resta un'ipotesi, ancora da verificare, che le ambiguità irrisolte di quell'iniziativa, o del modo in cui venne rappresentata dagli ufficiali del ROS a vari interlocutori politici e istituzionali, ne dissimulassero le reali finalità.

Non è dalle testimonianze di detti interlocutori, insomma, che può venire una parola definitiva proprio su questo punto, che è decisivo ai fini del giudizio di responsabilità nei riguardi, in primo luogo, degli ex ufficiali del ROS qui imputati di concorso nel reato di minaccia a corpo politico dello Stato; ma di riflesso anche nei riguardi dei coimputati che ne rispondono quali autori del reato.

Ma che sia necessario dare, sul punto, una risposta definitiva era certamente, ed è, compito di questo processo, nelle sue varie fasi e gradi di giudizio.

Era cioè – ed è – compito di questo processo, e lo è tanto più in questo grado di appello per rispondere alle postulazioni difensive degli odierni appellanti, raccogliere l'invito, quasi un passaggio di consegne, dei giudici del primo processo celebrato sulle stragi in continente.

Si legge infatti a pag. 954 della cit. sentenza della Corte d'Assise di Firenze, 6.06.1998:

“Ugualmente senza rilievo (nel presente giudizio) è accertare quali fossero le finalità concrete che mossero un alto ufficiale del ROS a ricercare un contatto con Vito Ciancimino. Se, cioè, la finalità era quella di intavolare una vera e propria “trattativa”, ovvero solo quella di sfruttare un canale per carpire notizie utili all'attività investigativa. Questa differenza, infatti, interesserà sicuramente chi dovrà esprimere un giudizio sugli uomini del ROS, ma non chi (come questa Corte) dovrà esprimere un giudizio su chi stava dall'altra parte dell'iniziativa. Quello che conta, invece, è come apparve, all'esterno e oggettivamente, l'iniziativa del ROS, e come la intesero gli uomini di “cosa nostra”. Conseguentemente, quale influenza ebbe sulle determinazioni di costoro.....”.

## **5.6.- Il ritorno alle fonti originarie della “trattativa”, per ricostruire i contatti degli ufficiali del R.O.S. con esponenti politici e istituzionali.**

Ebbene, se le testimonianze di esponenti politici e di governo del tempo e alti dirigenti del Ministero della Giustizia, o dello stesso Presidente del Consiglio pro-tempore non sono ex se risolutivi, nel senso che non consentono di far luce sulla vera natura della trattativa intrapresa con Vito CIANCIMINO, è giocoforza tornare con pazienza a ricostruire lo svolgimento della vicenda a partire dalla sua “materia prima”.

E la materia prima non può che essere costituita, per quanto si tratti di materiali da vagliare con estrema cautela per la sua provenienza, dal racconto, o sarebbe meglio dire, dalle narrazioni proposte dai diretti protagonisti, desumibili dalle dichiarazioni che hanno reso, anche in tempi diversi, e in contesti processuali diversi, dalle memorie che hanno prodotto, nonché, per quanto concerne Vito CIANCIMINO, dai documenti, sia manoscritti che in parte dattiloscritti, ma comunque a lui riconducibili con ragionevole certezza che contengono specifici riferimenti alla genesi e allo sviluppo di quei contatti.

E' chiaro che per giungere ad un esito probante, non basta incrociare tra loro le fonti predette per ricavarne, per quanto possibile una trama ricostruttiva coerente e attendibile. Ma occorrerà vagliare criticamente i contenuti narrativi più significativi alla luce di eventi contestualmente accaduti o anche successivi che possano far comprendere il significato autentico di quell'operazione e l'eventuale disegno strategico, se ve ne fu uno, ad essa sotteso.

E il primo dei fatti che possono dirsi ormai accertati e che andarono a intersecare la vicenda della “collaborazione” di CIANCIMINO è costituito proprio dalla filiera di incontri degli ufficiali del ROS con gli esponenti istituzionali di cui s'è detto.

Le loro testimonianze, come già detto, non sono risolutive. Ma al contempo va rammentato come lo scenario che esse hanno disvelato è un elemento inedito e dirompente, in quanto, rispetto al bagaglio di conoscenze e acquisizioni processuali che si erano sedimentate in tutti i processi già definiti con sentenza passate in cosa giudicata e che avevano lambito o incrociato la vicenda, ne hanno mutato, o sono

suscettibili di mutarne radicalmente, la cifra valutativa, soprattutto per ciò che concerne la valutazione della condotta degli ufficiali del ROS e l'accertamento delle finalità da cui vennero mossi nel sollecitare la collaborazione di Vito CIANCIMINO.

In tutti i processi precedenti, a parte i dubbi esternati dai giudici della Corte d'Assise di Firenze su alcune incongruenze della ricostruzione offerta da MORI e DE DONNO, era stata accreditata la versione degli odierni appellanti secondo cui si trattava di un'operazione a carattere e con valenza infoinvestigativa, essendo il loro unico obbiettivo quello di spingere CIANCIMINO a collaborare, anzitutto con gli stessi carabinieri, quale fonte confidenziale ma, auspicabilmente poi con i magistrati, al fine di ricavarne elementi utili all'individuazione degli autori delle stragi e alla cattura dei più pericolosi latitanti mafiosi.

Tale versione è stata quindi per anni l'unica verità processuale acquisita sulla vicenda in esame, non avendo i giudici che vi hanno prestato fede alcuna contezza del retroscena costituito dalle reiterate interlocuzioni degli ufficiali del ROS con vari esponenti politici e alti dirigenti ministeriali che all'epoca ricoprivano incarichi al vertice delle Istituzioni.

Ciò vale, come detto, per i giudici di tutti i processi precedenti, tranne uno: il processo a carico di MORI e del Maggiore OBINU, anche lui ufficiale del ROS al comando di MORI, per il reato di favoreggiamento aggravato in relazione alla latitanza di Bernardo Provenzano, contestato con particolare riferimento all'episodio della mancata cattura di PROVENZANO in occasione dell'incontro che lo stesso aveva avuto con il confidente del Col. RICCIO, il boss Luigi ILARDO: processo definito in primo grado con la sentenza nr. 4035/13 emessa dalla IV sezione penale del Tribunale di Palermo in data 17 .07.2013 già rivisitata dalla sentenza qui appellata per gli aspetti suscettibili di interferire con l'oggetto del presente giudizio (anche sotto il profilo di un possibile ne bis in idem, almeno per la posizione del Generale MORI). I due imputati vennero assolti con la formula perché il fatto non costituisce reato, assoluzione che fu confermata nel giudizio d'appello e poi dalla Suprema Corte di Cassazione, passando così in cosa giudicata.

In quel processo, la vicenda di una possibile trattativa con l'organizzazione mafiosa, che si sarebbe instaurata a partire proprio dai contatti intrapresi dagli ufficiali del ROS con CIANCIMINO nell'estate del '92, vicenda che avrebbe potuto essere relegata alla sfera di un'indagine volta solo a sceverare - una volta escluso qualsiasi sospetto di collusione del generale MORI con Cosa Nostra - il possibile movente delle condotte contestate, finì per assorbire gran parte dell'istruzione dibattimentale: persino al di là di quanto potesse essere richiesto dalla verifica della sussistenza della circostanza aggravante - che fu oggetto di contestazione suppletiva - della connessione teleologica con il reato di cui all'art. 338 per cui si procedeva separatamente. Un'ipertrofia imposta peraltro dalla necessità di dare conto dell'imponente materiale confluito nell'istruzione dibattimentale per iniziativa tanto della pubblica accusa che delle difese, e dal dovere di trasparenza sulle risultanze emerse. Con il risultato di anticipare in qualche modo la trattazione delle questioni inerenti a quella diversa imputazione che formava oggetto di separato procedimento a carico dello stesso MORI e altri. Tant'è che, secondo un argomento ricorrente nelle difese degli ufficiali del ROS, il presente giudizio non sarebbe che un clone di quello già celebrato a carico di MORI e OBINU.

Ebbene, i testi che all'epoca ricoprivano gli incarichi istituzionali di cui s'è detto furono tutti escussi al dibattimento di quel processo (tranne l'avv. CONTRI, avendo le parti concordato l'acquisizione delle dichiarazioni rese al P.M. il 18 gennaio 2010; e l'On. FOLENA) e già nel corso delle indagini preliminari erano stati sentiti dagli inquirenti, sicché la vicenda venne in quella sede sviscerata anche per ciò che concerneva questo inedito retroscena.

Ma i giudici del processo MORI/OBINU, secondo quanto si legge nella citata sentenza del Tribunale di Palermo del 17.07.2013, stimarono che l'iniziativa intrapresa dagli ufficiali del ROS attraverso i contatti con CIANCIMINO, debitamente contestualizzata, e cioè riportata ad un contesto storico in cui lo Stato appariva in ginocchio dopo il terribile colpo inferto con la strage di Capaci e si paventava il ripetersi di ulteriori attentati, dovrebbe valutarsi come *meritoria* financo se fosse provato che essa era mirata ad instaurare una vera e propria trattativa con i vertici

mafiosi avente, come posta in palio, la cessazione delle stragi, sia pure al prezzo di qualche concessione a favore dei mafiosi.

In altri termini, i giudici di quel processo, i primi ad avere contezza del retroscena costituito dalle molteplici interlocuzioni di MORI e DE DONNO con esponenti politici ai vertici delle Istituzioni, non escludono ed anzi espressamente ammettono come possibile che l'operazione CIANCIMINO mirasse ad esplorare la possibilità di allacciare un dialogo con l'organizzazione mafiosa. Ma reputano che la finalità di evitare nuove stragi, con inevitabile coinvolgimento di vittime innocenti, debba senz'altro apprezzarsi come lodevole, e non censurarsi come un cedimento o peggio come indice di collusione con le ragioni e gli interessi dei mafiosi. E tale è la meritevolezza della finalità di evitare le stragi, obiettivo assolutamente prioritario, in quel preciso momento storico, per chi avesse a cuore la tutela della collettività, che il giudizio sull'operato dei carabinieri non sarebbe diverso neppure nell'eventualità che il col. MORI e il cap. DE DONNO avessero promosso la loro iniziativa *su in-put del loro comandante, gen. Antonio SUBRANNI, a sua volta sollecitato dal Ministro Calogero MANNINO, preoccupato per la propria vita*<sup>285</sup>.

---

<sup>285</sup> Cfr. pag. 157-158 della cit. sentenza: <<Va premesso che, come si è osservato, il clima successivo alla sentenza della Corte di Cassazione sul maxiprocesso lasciava, comunque, presagire violente ritorsioni di Cosa Nostra che, poteva prevedersi, non si sarebbero fermate dopo l'omicidio LIMA e la strage di Capaci. In tale contesto, l'eventualità (la sola che qui interessa) che il col. MORI ed il cap. DE DONNO si siano attivati con lo scopo precipuo (non di ottenere utili informazioni finalizzate ad individuare ed a catturare i responsabili della strage di Capaci, ma) di evitare il ripetersi di iniziative stragiste di Cosa Nostra e quella, collaterale (negata dagli interessati ma sostenuta dal P.M.), che abbiano agito su specifica sollecitazione esterna, non potrebbero obliterare una semplice considerazione: specie in dipendenza delle modalità inevitabilmente cruente di una strage e del probabile coinvolgimento in essa di vittime innocenti, detta, eventuale, finalità non potrebbe, di per sé, rivelare un atteggiamento volto a favorire le ragioni dei mafiosi ed, anzi, dovrebbe senz'altro apprezzarsi come lodevole, a prescindere dai possibili bersagli che volesse salvaguardare. Detto in altri termini, l'eventualità che il col. MORI ed il cap. DE DONNO abbiano promosso la loro iniziativa su *in-put* del loro comandante, gen. Antonio SUBRANNI, a sua volta sollecitato dal Ministro Calogero MANNINO, preoccupato per la propria vita, non potrebbe menomare la meritevolezza della finalità di evitare le stragi, obiettivo che poteva, in quel momento storico, considerarsi prioritario, in attesa della organizzazione di adeguate contromisure che consentissero di assicurare gradualmente alla giustizia i responsabili di quella stagione di inaudite violenze>>.



Va anche detto che gli stessi giudici, all'esito di un'accurata disamina degli atti acquisiti e delle testimonianze raccolte, giunsero alla conclusione che non vi fossero comunque elementi sufficienti a smentire la versione di MORI e DE DONNO secondo cui l'iniziativa sviluppata attraverso i contatti intrapresi con Vito CIANCIMINO non era nulla di più – e di diverso – che un'attività infoinvestigativa; e che le interlocuzioni con vari esponenti politico-istituzionali non avessero altra finalità che quella di informarli ed aggiornarli sullo stato delle indagini mirate all'individuazione dei responsabili delle stragi e sull'impegno profuso in particolare dai carabinieri del ROS nell'intraprendere iniziative che potessero servire ad acquisire informazioni utili alle indagini.

Ma, a parte che elementi per ripensare tale conclusione sono emersi sia dall'escussione degli stessi testi nel primo grado di questo giudizio che dagli approfondimenti istruttori disposti in questa sede nell'ambito della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (e tra gli altri, il nuovo esame dell'on. VIOLANTE e del Procuratore CASELLI, e l'esame di Pietro FOLENA, all'epoca deputato del P.DS e membro della Commissione parlamentare Antimafia presieduta dall'on. VIOLANTE, nonché già segretario regionale del P.C.I. poi P.D.S. siciliano: v.infra), nonché da un'ulteriore ricognizione del materiale costituito dagli scritti attribuibili con certezza a Vito CIANCIMINO (e per ultimo, da una fonte gravida di spunti della quale i giudici di quel processo non poterono disporre, e cioè il compendio di intercettazioni ambientali a carico di Salvatore RIINA realizzate durante la sua detenzione al carcere di Milano-Opera) va rilevato che il torto, se così si può definire, dei giudici del processo MORI/OBINU è stato quello di avere impostato la verifica dell'attendibilità della versione difensiva, soprattutto per la parte concernente il contenuto e le finalità delle predette interlocuzioni con esponenti politici e istituzionali in merito all'operazione CIANCIMINO, sulla base di un raffronto con le alluvionali ricostruzioni di una fonte inaffidabile qual era ed è Massimo CIANCIMINO.

Ed allora è chiaro che l'esito del raffronto era scontato in partenza, non potendo che risaltare la superiore attendibilità delle narrazioni dei due ex ufficiali del ROS.

Di contro, non sono state valorizzati come meritavano, o sono state ignorati, i motivi di perplessità – in parte già adombrati dai giudici fiorentini del primo processo sulle stragi in continente – e le incongruenze della versione difensiva che potevano ricavarsi già da alcuni elementi annidati tra le pieghe delle deposizioni della dott.ssa FERRARO e dell'on. MARTELLI.

### **5.7.- Il ripensamento della versione minimalista dell'operazione CIANCIMINO, tra elementi pregressi e nuove risultanze. Le testimonianze dei “politici” (FOLENA, MARTELLI, AMATO, VIOLANTE).**

#### **5.7.1.- La testimonianza di Pietro FOLENA (ud. 6.07.2020)**

Alla data del 22 luglio 1992 si trova annotato nelle agende di MORI non soltanto l'incontro al Ministero con Fernanda CONTRI, per “*analisi situazione*”, ma anche, a seguire, un appuntamento (con il medesimo oggetto) con l'on. FOLENA.

Questi nel 1992, deputato del PDS, ha fatto parte della Commissione antimafia presieduta dall'on. VIOLANTE, ma istituita solo con legge 7 agosto 1992, n. 356 (e VIOLANTE ne venne designato presidente a far data dal 25 settembre 1992).

FOLENA fece parte del sottogruppo (di lavoro) che si occupava delle infiltrazioni mafiose nel sistema degli appalti. La sua designazione era il frutto naturale del lavoro politico che per anni aveva svolto in Sicilia (era stato mandato in Sicilia anche per avviare un'opera di risanamento di un sistema che si riteneva malato anche per ciò che concerneva la partecipazione di cooperative ai consorzi agricoli o a quelli costituiti per la gestione di risorse idriche). Ricorda che il capitano DE DONNO fu sentito in commissione antimafia sul tema delle ingerenze mafiose negli appalti in Sicilia.

Ma alla data del 22 luglio '92, la Commissione non si era ancora insediata per la semplice ragione che non era stata neppure istituita. Per comprendere l'interesse che MORI poteva avere ad incontrarlo nei giorni immediatamente successivi alla strage di

via D'Amelio e subito dopo l'incontro programmato con la Segretaria generale della Presidenza del Consiglio – posto che era stato MORI a chiedere a FOLENA, come questi ha perentoriamente dichiarato, di incontrarsi – si deve scorrere la carriera politica del deputato del PDS.

All'epoca faceva parte della minoranza di sinistra del suo partito, cioè il PDS, già P.C.I. In precedenza, era stato segretario regionale del P.C.I. siciliano, dal 1989 alla fine del 1991. Artefice della c.d. “Primavera di Palermo” che nel 1989, previo accordo con la sinistra democristiana, aveva portato all'ingresso di due assessori comunisti nella giunta comunale del Sindaco, Leoluca ORLANDO.

Non ha memoria che si sia discusso in adunanza plenaria della Commissione antimafia di una richiesta di audizione di Vito CIANCIMINO nell'ottobre del 1992. Forse se ne parlò nell'Ufficio di Presidenza che era costituito dal Presidente e dal vicepresidente, nonché dai capi gruppo dei vari gruppi parlamentari rappresentati all'interno della commissione.

Conosceva ovviamente Vito CIANCIMINO, ma solo per averne sentito parlare in termini di “letteratura politica” e di ricostruzione politica degli avvenimenti. Era stata una figura di assoluto rilievo come perno del sistema di potere radicato nella realtà politica locale che il suo partito aveva sempre avversato.

Gli è stato contestato che il Presidente della Commissione antimafia, dopo avere comunicato all'Ufficio di Presidenza che CIANCIMINO aveva avanzato richiesta di audizione, ne aveva dato notizia alla Commissione riunita in sede plenaria; e in quella sede si era stabilito un programma di lavoro che prevedeva l'audizione di diversi collaboratori di giustizia. Ammette di avere letto che le cose andarono così, ma rimanda per ricordi più nitidi al suo collega di partito, il senatore Massimo BRUTTI, che certamente ne sapeva più di lui per quanto concerneva la gestione “politica” della Commissione, perché faceva parte dell'ufficio di presidenza.

Con MORI, come del resto con altri rappresentanti delle forze dell'ordine, ci furono vari incontri, per scambi di opinione e di notizie (ma senza riferimenti specifici ad

indagini in corso); rammenta quello avvenuto all'indomani delle stragi siciliane, anche perché è stato sentito sul punto al processo BORSELLINO quater a Caltanissetta.

Lo ricorda come un incontro piuttosto "formale", nel corso del quale MORI fece le sue valutazioni ma chiese di conoscere il suo punto di vista su ciò che era accaduto (e sulle vicende che avevano portato a quelle stragi), anche se all'epoca FOLENA non rivestiva alcuna carica particolare. Ancora oggi si chiede cosa volesse in realtà da lui. Certo è che da quell'incontro ricavò la sensazione che potesse esserci dell'altro (*Mi chiesi anch'io dopo l'incontro in realtà che cosa volesse dirmi, insomma, quale fosse il significato di quell'incontro, se non un puro atto di relazioni formali*).

Conferma che all'epoca lo aveva sorpreso quella richiesta di incontro, anche se ragioni di cortesia istituzionale gli imposero di accettare la richiesta. Ha saputo poi che quello stesso giorno, MORI aveva fissato altri appuntamenti (con esponenti politici o istituzionali), ma non gliene parlò; né sa chi effettivamente incontrò prima e dopo di lui.

Non ricorda esattamente cosa si dissero, ma nulla di particolarmente significativo. In quei drammatici frangenti però serpeggiava in una parte dell'opinione pubblica il fortissimo dubbio che operazioni stragiste messe in atto con tecnica militare così sofisticate non potessero essere frutto semplicemente di un'organizzazione mafiosa. Ed era questa l'opinione dell'area più vicina ai movimenti antimafia, dei quali FOLENA era portavoce all'interno delle istituzioni.

#### **5.7.2.- La testimonianza di Luciano VIOLANTE (ud. 4.11.2019)**

L'esigenza di un nuovo esame, sul tema della serie di incontri che ebbe con l'allora Col. MORI tra ottobre e novembre nasceva dal fatto che alla sua deposizione in primo grado (all'udienza dell'8.01.2016) avevano fatto seguito una serie di precisazioni e repliche fatte dall'imputato MORI ma solo con dichiarazioni spontanee e memorie difensive (cfr. in particolare, verbale d'udienza del 21.01.2016)

A maggior conforto dei suoi ricordi ha preliminarmente prodotto una memoria che condensa insieme ai suoi ricordi sulla vicenda anche le ragioni degli incontri avuti con

il Col. MORI e quelle della mancata audizione di Vito CIANCIMINO in Commissione antimafia.

L'undicesima legislatura (elezioni del 5 e 6 aprile 1992) durò meno di due anni perché le Camere furono sciolte anticipatamente, il 16 gennaio 1994 e vennero indette le nuove elezioni che poi si tennero il 27 e 28 marzo 1994.

Con lo scioglimento anticipato, la Commissione, che si era costituita il 30 settembre 1992, continuò a funzionare per l'ordinaria gestione, ma di fatto aveva concluso i suoi lavori già nel dicembre '93-gennaio '94.

Nei 17 mesi di attività, la Commissione tenne 89 sedute, effettuò 29 missioni, visitando 43 località, ascoltò 1.810 persone e redasse 6 dossier, oltre a varie altre attività (al termine della sua deposizione, il teste ha depositato una memoria riepilogativa contenente i dati citati, che è stata acquisita sull'accordo delle parti).

Il teste lamenta di essere stato ingiustamente accusato di avere rivelato quanto a sua conoscenza solo a distanza di 16 anni, invece che nell'immediatezza dei fatti. In realtà sembra di capire che aveva rimosso quel ricordo perché, come tiene a precisare, quando MORI gli chiese di incontrarlo non si sospettava neppure lontanamente che potesse profilarsi una trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa Nostra; e neppure negli anni avvenire se ne parlò. Gli capitò di leggere un articolo a firma di Felice CAVALLARO pubblicato sul Corriere della Sera del 17 luglio 2009 dal titolo "*Caccia al papello, ladri degli Avvocati di Ciancimino junior*", nel quale tra l'altro si riferiva che il figlio di Ciancimino aveva dichiarato all'autorità giudiziaria: "*il signor Franco disse che il ministro sapeva, ma mio padre voleva che del patto fosse informato Luciano Violante e il signor Franco tornò assicurando che Violante non ne sapeva niente*". E' così che apprese del suo coinvolgimento nella vicenda della c.d. "Trattativa Stato-mafia".

Si ricordò allora che il Col. MORI gli aveva chiesto di incontrarlo, poco dopo la sua nomina a Presidente della Commissione antimafia e ne erano seguiti alcuni incontri. Di ciò informò subito la Procura di Palermo, ritenendo che potesse essere di interesse per l'indagine che stava conducendo. Si trattò quindi di una testimonianza spontanea (o meglio di un'offerta spontanea di testimonianza).

*Sui lavori della Commissione e la datazione degli incontri con il Col. MORI su CIANCIMINO.*

Il caso CIANCIMINO era venuto all'attenzione della Commissione già nella seduta del 15 ottobre 1992, quando si decise di approfondire la questione delle lungaggini del procedimento a carico dello stesso Vito Ciancimino di M.P. per la confisca del suo patrimonio (era durato solo sei mesi il procedimento in primo grado; mentre l'appello si protraeva già da oltre quattro anni, con ripetuti mutamenti nella composizione del collegio giudicante; e la Commissione voleva vederci chiaro sulle ragioni di quella lunghezza).

Nelle successive sedute del 22 e del 29 ottobre 1992, si decise di dare la precedenza alla sessione dei lavori sul tema delle connessioni mafia e politica, perché l'arresto dei presunti esecutori dell'omicidio LIMA aveva reso di particolare interesse e urgente la trattazione del tema. Infatti, nell'o.c.c. emessa il 20 ottobre 1992, ma di cui si era avuta notizia solo il giorno dopo, si ipotizzava, sullo sfondo della causale del delitto, un patto di scambio politico mafioso avente ad oggetto l'appoggio elettorale da parte di Cosa Nostra in cambio di favori giudiziari e di altra natura da parte dell'on. LIMA. La Commissione concluse i suoi lavori per il capitolo Mafia e Politica con una relazione finale che fu approvata quasi all'unanimità (votarono contro solo l'on. TARADASH e il M.S.I.) il 6 aprile 1993.

Ribadisce che è impossibile che il Col. MORI gli avesse parlato di una richiesta di audizione di CIANCIMINO già il 20 ottobre 1992, in occasione di una seduta della Commissione dedicata all'audizione di vari rappresentanti delle forze dell'ordine e amministratori comunali. A dire di MORI, prima che iniziasse la seduta, VIOLANTE gli aveva chiesto un colloquio riservato nel corso del quale avrebbe chiesto il suo parere sull'opportunità di procedere all'audizione di tutta una serie di collaboratori di giustizia; e MORI ne avrebbe approfittato per trasmettergli la richiesta di CIANCIMINO di essere sentito dalla Commissione. Replica l'on. VIOLANTE che ciò è impossibile perché, ammesso che avesse bisogno di un parere di MORI al riguardo,

solo a partire dal 22 ottobre 1992 si pose la questione dell'audizione dei collaboratori di giustizia in Commissione e si decise di procedere in tal senso - sia pure nell'ambito di un tema di lavoro già programmato qual era quello dei rapporti tra mafia e politica - e ciò proprio alla luce delle sollecitazioni che venivano dal provvedimento coercitivo di cui si era avuta notizia il 21 ottobre 1992.

*I punti di contrasto con la versione di MORI.*

E' chiaro che la querelle sulla data in cui per la prima volta l'on. VIOLANTE avrebbe avuto sentore dell'esigenza di CIANCIMINO di essere sentito refluisce sul principale punto di contrasto che attiene al tenore della richiesta proveniente dall'ex sindaco di Palermo. Infatti, VIOLANTE è certo, e lo ha ribadito anche in questa sede, come ha sempre dichiarato, che la richiesta iniziale fosse nel senso di potere avere un colloquio riservato (*"Pochi giorni dopo l'istituzione della commissione antimafia, l'allora Colonnello Mori, che conoscevo come eccellente investigatore ai tempi della lotta contro il terrorismo, venne a trovarmi in ufficio e mi informò che Ciancimino intendeva incontrarmi riservatamente. Aggiunse che Ciancimino aveva da dire cose importanti e che naturalmente avrebbe chiesto qualcosa. Gli risposi cortesemente ma seccamente che non facevo incontri riservati e che Ciancimino, se avesse voluto, avrebbe potuto chiedere alla commissione in forma ufficiale di essere sentito"*).

E solo in un secondo momento, a seguito del suo netto e reiterato rifiuto e dell'invito ad avanzare, semmai, formale richiesta di audizione in Commissione, il Col. MORI gli aveva comunicato che CIANCIMINO avrebbe mandato una lettera con richiesta di audizione.

Ora è evidente che se già alla data del 20 ottobre VIOLANTE avesse anticipato del tutto spontaneamente a MORI che c'era l'eventualità che la Commissione procedesse all'audizione di una serie di collaboratori di giustizia, allora diverrebbe credibile la versione di MORI secondo cui egli approfittò di quella circostanza sostanzialmente per inserire CIANCIMINO nel novero dei collaboratori di giustizia da sentire (e quindi sarebbe credibile anche nella parte in cui assume che fin dall'inizio CIANCIMINO

avesse chiesto di essere sentito dalla Commissione e non da VIOLANTE a quattr'occhi); anche se CIANCIMINO non era e non voleva essere considerato un collaboratore di giustizia.

Se invece al 20 ottobre 1992 non si parlò affatto di collaboratori di giustizia né di audizioni in Commissione di dichiaranti che aspiravano ad essere riconosciuti come tali (e non era comunque il caso di Vito CIANCIMINO, che non intendeva affatto proporsi come “pentito”, perché ciò avrebbe significato ammettere di aver fatto parte di Cosa Nostra: accusa che egli aveva sempre respinto, come ben rammenta il figlio Roberto), il riferimento di MORI alla richiesta di sentire pure CIANCIMINO sarebbe stato un fuori tema: a meno che la richiesta non avesse nulla a che vedere con l'audizione dei collaboratori di giustizia, ovvero con un'attività di competenza della Commissione, ma postulasse un colloquio riservato con l'on. VIOLANTE.

Questi peraltro fa giustamente notare che non avrebbe avuto alcun senso, da parte sua, chiedere a MORI un parere sull'opportunità di procedere all'audizione dei collaboratori di giustizia (come se, in effetti, MORI fosse un suo consulente privato: «*Signor Presidente non avevo nessun motivo di chiedere un parere al Generale Mori, non era... non aveva... francamente era privo di senso chiedere al Colonnello Mori che cosa pensava dell'audizione dei pentiti* »).

E spiega che, se è vero che l'audizione dei pentiti era un problema per la Commissione, si trattava comunque di un problema *politico* e non *tecnico*, nel senso che «*se era opportuno o meno che dei collaboratori di giustizia fossero ascoltati dalla commissione parlamentare. La mia replica che obiettava questo all'inizio in commissione, fu che i collaboratori dovevano essere sentiti anche dalla commissione sul terrorismo. Non capivo perché i cosiddetti pentiti per terrorismo devono entrare e quelli per mafia no*».

*I verbali delle sedute e la ricezione della lettera con la richiesta di audizione.*



Nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei vari gruppi, tenutasi con inizio alle ore 19:00 del 27 ottobre 1992, il Presidente VIOLANTE illustrò la proposta per il programma di lavoro della Commissione sul caso LIMA.

Si prevedevano 5 punti da sottoporre all'approvazione, prima dell'Ufficio di Presidenza e poi della Commissione<sup>286</sup>. E alla fine, il Presidente VIOLANTE rese noto che era pervenuta richiesta di Vito CIANCIMINO di essere sentito dalla Commissione senza diretta TV.

Si decise in effetti di procedere all'audizione dei pentiti con le modalità dell'interrogatorio, e cioè mediante domande che solo il Presidente avrebbe posto sia pure su sollecitazione dei membri della Commissione (cfr. verbale di seduta del 27 ottobre '92). E l'on. VIOLANTE ha spiegato che era inteso che alle audizioni dei collaboratori di giustizia si sarebbe proceduto d'intesa e con l'assenso delle autorità giudiziarie competenti<sup>287</sup>.

Quanto alla richiesta di audizione, la lettera che la conteneva era pervenuta all'on. VIOLANTE lo stesso giorno 27, e gli era pervenuta sul suo tavolo. Solo successivamente la trasmise all'Ufficio. Ecco perché il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo reca la data del 29 ottobre. Ma a lui la lettera era pervenuta lo stesso giorno (27 ottobre) in cui ne diede notizia all'Ufficio di Presidenza.

---

<sup>286</sup> I 5 punti riguardavano:

- 1) l'acquisizione di tutta la documentazione disponibile in materia;
- 2) audizione dei procuratori delle aree investite dal fenomeno delle collusioni tra mafia e politica perché esponano forme, caratteri e altre condizioni oggettive del rapporto mafia-politica;
- 3) acquisizione da tutte le procure interessate (partendo da quelle siciliane) dell'elenco delle persone che svolgono attività pubblica e che sono inquisite per fatti di mafia;
- 4) audizione di alcuni pentiti;
- 5) dibattito in Commissione.

<sup>287</sup> In effetti, dal verbale della seduta plenaria del 29 ottobre 1992 risulta che il Presidente VIOLANTE, nell'illustrare la proposta di lavoro già approvata dall'Ufficio di presidenza, precisò tra l'altro che "è evidente che i nostri accertamenti devono maturare autonomamente rispetto a quelli dell'A.G. e non devono intralciarne l'attività".

Esclude che gli sia stata consegnata a mani proprie da MORI. Ribadisce però che, sebbene nella comunicazione fatta all'Ufficio di presidenza, non si faccia cenno di alcuna lettera, questa gli era già pervenuta e lui non si determinò a dare notizia all'Ufficio di Presidenza della richiesta di audizione soltanto sulla base di notizie oralmente trasmessegli dal Col. MORI in occasione di un incontro precedente al 27 ottobre 1992.

D'altra parte, a conforto della versione dell'on. VIOLANTE, la lettera è datata 26 ottobre; e già il giorno 27 ottobre i giornali ne diedero notizia. E' vero quindi che fu VIOLANTE a pretendere che CIANCIMINO, se voleva essere sentito, dovesse avanzare formale richiesta di audizione in Commissione. E che motivo avrebbe avuto di fare questa precisazione se fin dall'inizio CIANCIMINO si fosse orientato ad avanzare una richiesta di tal genere?

Inoltre, che una lettera gli venisse recapitata direttamente e senza passare prima dall'Ufficio Protocollo, era possibile, se pervenuta in Portineria<sup>288</sup>. Ed infine l'unica data di avvenuta ricezione è quella apposta all'atto della registrazione all'Ufficio Protocollo: non c'è sulla busta o sulla lettera alcun timbro di ricezione, segno che la lettera fu recapitata a mano e lasciata in portineria.

Ma c'è anche una ragione più sottile e profonda per la quale il Presidente VIOLANTE non avrebbe mai annunciato la disponibilità di CIANCIMINO ad essere sentito in Commissione solo sulla base di notizie trasmessegli informalmente e riservatamente dal Col. MORI: *<<se io dissi che Ciancimino era disponibile lo sapevo certamente e*

---

<sup>288</sup> Cfr. pag. 13 del verbale di trascrizione udienza del 4.11.2019: *<<quando la lettera, invece che attraverso le vie ordinarie, arrivava direttamente alla portineria di palazzo San Macuto. Francamente non ricordo, ma a volte è capitato che i commessi quando io passavo dicevano Presidente c'è una lettera per lei, io la prendevo, poi l'aprivo e poi dopo la passavo alla segreteria per il protocollo, quindi può darsi che sia accaduta una cosa di questo genere. Comunque i verbali dell'ufficio di Presidenza sono molto sintetici non sono stenografici, ed io tra l'altro non ero tenuto all'ufficio di Presidenza a dire per quale motivo... cioè come sapevo che Ciancimino era disponibile, può darsi per ragioni di correttezza l'avrei detto, non ricordo particolarmente... ecco non ricordo se dissi perché mi aveva scritto, o c'era sulla stampa la pubblicazione della lettera che tutti avevano potuto leggere. Non ricordo quali delle due cose ecco, però certamente la lettera... capì prima nelle mie mani e poi nelle mani dell'ufficio. Questa è la ragione per cui il protocollo segna ventinove ottobre, se non ricordo male, di ricezione di quella lettera, ma la lettera è arrivata prima>>.*

*non attraverso la dichiarazione del Colonnello Mori. Per una ragione molto semplice, io non intendevo dare al Colonnello Mori un ruolo come dire di mediazione tra Ciancimino e la commissione, perché se avessi detto me l'ha detto il Colonnello Mori, questo significava che Mori si collocava, senza volerlo, come tramite tra Ciancimino e la commissione, cosa che io non ritenevo giusto, non ritenevo corretto >>.*

*Sulle finalità dell'iniziativa di MORI.*

VIOLANTE tiene però a precisare che all'epoca non sospettò che dietro l'iniziativa di MORI si celasse nulla di più e di diverso da un'operazione di polizia anche perché conosceva MORI dai tempi delle indagini sul terrorismo (nero) e sapeva che era un investigatore esperto, ma anche propenso ad accentuare la propria autonomia investigativa, come altri ufficiali cresciuti alla scuola dei nuclei speciali di DALLA CHIESA. Ritenne quindi che, in questo caso, intendesse servirsi per fini investigativi di CIANCIMINO e fosse perciò interessato a fargli avere qualcosa in cambio di informazioni (*Quindi il fatto che Mori, il Colonnello Mori venisse a proporre questa cosa, lo interpretai come un'ordinaria investigazione di carattere di polizia. Io parlo con un imputato tale per cercare di avere il massimo delle notizie possibili, scambiando non so bene che cosa, insomma la ritenni una operazione di polizia*).

E' altamente probabile invece che, così come asserito nelle sue dichiarazioni spontanee rese al dibattimento di primo grado (udienza 21.01.2026), MORI gli disse che intendeva instaurare o aveva instaurato con CIANCIMINO un rapporto quale fonte confidenziale.

L'on. VIOLANTE ha precisato che nella sua richiesta di concedere un colloquio riservato a CIANCIMINO il Col. MORI fu insistente, dicendogli che aveva cose importanti da dire e che naturalmente avrebbe chiesto qualcosa in cambio. Dopo il suo primo rifiuto, rinnovò la richiesta in occasione di un secondo incontro, nel corso del quale gli consegnò il libro dello stesso CIANCIMINO, già preannunciatogli la prima volta. Ma VIOLANTE fu irremovibile, reiterando a sua volta l'invito a presentare una formale richiesta di audizione in Commissione (*Pochi giorni dopo l'istituzione della*

*commissione antimafia, l'allora Colonnello Mori, che conoscevo come eccellente investigatore ai tempi della lotta contro il terrorismo, venne a trovarmi in ufficio e mi informò che Ciancimino intendeva incontrarmi riservatamente. Aggiunse che Ciancimino aveva da dire cose importanti e che naturalmente avrebbe chiesto qualcosa. Gli risposi cortesemente ma seccamente che non facevo incontri riservati e che Ciancimino, se avesse voluto, avrebbe potuto chiedere alla commissione in forma ufficiale di essere sentito. In quella occasione il Colonnello mi informò che Ciancimino aveva scritto un libro importante sulla mafia, se avessi voluto me l'avrebbe fatto avere. Lo portò... io dissi di sì... lo portò qualche giorno dopo, insistendo sull'incontro).*

Il terzo incontro fu pochi giorni dopo il secondo; e per la terza volta VIOLANTE respinse la richiesta di un colloquio riservato, invitandolo a presentare richiesta formale di audizione. Gli disse anche che il libro gli sembrava banale. Quando gli chiese se dei suoi contatti confidenziali con CIANCIMINO avesse informato l'A.G., MORI rispose che non l'aveva fatto, invocando il riserbo investigativo e la facoltà di tacere anche al magistrato l'identità della fonte confidenziale; ma anche il fatto che le cose che CIANCIMINO aveva da dire avevano un interesse di natura politica<sup>289</sup>, e quindi non riguardavano ambiti di competenza dell'A.G. (ma allora cosa c'entra la facoltà di cui all'art. 203 c.p.p., in tema di ***"Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza"***?).

Ma soprattutto VIOLANTE insiste a dire, e sottolinea, che MORI sbaglia a far risalire al 20 ottobre il loro primo incontro sul tema CIANCIMINO: in realtà, quel primo incontro avvenne molto prima. Sul punto, VIOLANTE ha sempre avuto nitido il ricordo che fu pochi giorni dopo la sua nomina a Presidente della Commissione (25 settembre) o dall'insediamento della stessa (30 settembre). E quindi la teoria di incontri vertenti sul caso CIANCIMINO si sarebbe dispiegata in un intervallo temporale compreso tra i primissimi di ottobre e il 26 ottobre 1992 (perché già il 27 ottobre

---

<sup>289</sup> Secondo la versione di MORI, all'on. VIOLANTE egli riferì che era intenzione di CIANCIMINO parlare alla Commissione Antimafia di quella che lui riteneva essere la matrice politica delle stragi: <<Al riguardo sottolineai l'importanza dell'eventuale contributo che lo stesso Ciancimino, se effettivamente collaborativo, avrebbe potuto fornire alla Commissione. Aggiunsi infatti quanto mi aveva detto in merito alla sua convinzione che dietro le stragi vi fosse anche una matrice politica e proprio di questo aspetto egli sosteneva di volere parlare>>.

VIOLANTE comunicò ufficialmente all'Ufficio di Presidenza che Vito CIACIMINO aveva fatto pervenire la richiesta di essere sentito in Commissione senza porre alcuna condizione). Mentre l'incontro del 4 novembre ebbe ad oggetto, se mal non ricorda, la questione *mafia e appalti*, come del resto ha dichiarato anche il generale MORI (*Il 4 novembre 92, fui nuovamente convocato dal Presidente Violante, che mi chiese notizie in merito al prosieguo dell'attività del Ros sulle indagini connesse al condizionamento degli appalti pubblici da parte della criminalità organizzata. Spiegai che erano in corso ulteriori azioni investigative conseguenti alle acquisizioni raggiunte con la prima trince di indagine, e l'Onorevole Violante mi chiese di tenere informato in merito il dottor Pietro Grasso, all'epoca consulente della Commissione Antimafia, cosa che feci a partire dal 1 dicembre successivo, data del nostro primo incontro*).

Invece, nella memoria che aveva presentato al Tribunale di Palermo il 20 ottobre 2009, MORI aveva sostenuto che il primo incontro era avvenuto il 20 ottobre; il secondo il 22 ottobre; e il terzo, in occasione del quale gli avrebbe consegnato il libro di CIANCIMINO, il 4 novembre (in realtà nell'agenda di MORI è annotato il 28 e non il 22 ottobre).

Secondo MORI, dunque, il primo incontro risale al 20 ottobre; e già in quell'occasione comunicò a VIOLANTE l'intenzione di CIANCIMINO di spedire una lettera con la richiesta di audizione in Commissione, intenzione della quale MORI era già al corrente perché CIANCIMINO gliene aveva parlato in occasione del loro ultimo incontro, avvenuto il 18 ottobre. La lettera venne poi spedita il 26 ottobre, ma l'intenzione di farlo era stata comunicata a MORI già il 18 ottobre. In sostanza, MORI comunicò a VIOLANTE già in occasione del loro primo incontro, che CIANCIMINO voleva essere sentito in Commissione e che a tal fine avrebbe spedito una lettera con richiesta formale di audizione, come poi fece.

Ma se ciò fosse vero, obietta l'on. VIOLANTE, ossia se fosse vero che il Presidente della Commissione Antimafia comunicò all'Ufficio di Presidenza la richiesta di CIANCIMINO di essere sentito in Commissione, prima ancora di ricevere la lettera contenente tale richiesta – che fu spedita dallo stesso CIANCIMINO solo il 26 ottobre

– e per avergli MORI in via riservata preannunciato l’invio di tale lettera, già in occasione dell’incontro che a suo dire ebbero il 20 ottobre, allora ne avrebbe dato comunicazione direttamente alla Commissione in occasione della seduta plenaria del 22 ottobre (Quando si decise di dare precedenza alla sessione di lavoro sul tema mafiosa-politica). Invece, dai verbali delle riunioni dell’Ufficio di Presidenza e delle adunanze plenarie della medesima Commissione del mese di ottobre ‘92 risulta che la questione dell’audizione di CIANCIMINO fu posta all’attenzione dell’Ufficio di Presidenza solo il 27 ottobre ‘92 e della Commissione in seduta plenaria il 29 ottobre 1992. Eppure, può aggiungersi, già in occasione della seduta del 15 ottobre si era deciso di approfondire il caso CIANCIMINO, con riferimento ai sospetti sull’eccessiva durata del procedimento di M.P. pendente in grado di appello. E MORI, stando ai ricordi dell’on. VIOLANTE, doveva avergli già rappresentato l’esigenza di CIANCIMINO di essere sentito perché aveva importanti rivelazioni da fare.

A riprova di uno spostamento in avanti della datazione del primo incontro da parte di MORI, l’on. VIOLANTE cita un passo della memoria dell’imputato in cui questi rammenta di avere ricevuto in data 16 ottobre la convocazione per la seduta della Commissione che poi si tenne il 20 ottobre; e che a quella data, VIOLANTE era stato nominato Presidente della Commissione Antimafia da oltre un mese. Invece, il 16 ottobre erano trascorse solo due settimane dalla sua nomina.

Il teste ha tenuto peraltro a ribadire che egli non avrebbe mai comunicato ufficialmente all’Ufficio di Presidenza della Commissione la richiesta di CIANCIMINO di essere sentito, se tale richiesta non figurasse già agli atti, e confidando solo sull’assicurazione di MORI che questa fosse la sua intenzione. Intanto, perché non si poteva basare sulle assicurazioni di un intermediario, per quanto qualificato. E poi perché se così avesse agito, avrebbe sovraesposto lo stesso MORI, attribuendogli un ruolo inappropriato di portavoce o intermediario di Vito CIANCIMINO.

In ogni caso, MORI non può avergli comunicato che CIANCIMINO aveva accettato la condizione (posta da VIOLANTE) di avanzare formale richiesta di audizione per essere sentito in Commissione, se non dopo il 22 ottobre e prima del 27 ottobre (*Io*

*sostengo, per i motivi sopra indicati, che egli mi avrebbe comunicato questa intenzione solo dopo il ventidue ottobre, data nella quale pur tenendosi la riunione della commissione nel programma dei lavori, non avevo parlato della disponibilità di Ciancimino perché non lo conoscevo, e prima del ventisette, data nella quale comunicai all'ufficio di Presidenza l'intenzione di Ciancimino, pur non avendo ancora ricevuto lettera, perché informato dal Colonnello Mori).* In questo arco di tempo, dovrebbe quindi collocarsi, stando a questa lettura alternativa, l'ultimo dei tre incontri di cui parla anche MORI.

Fu dunque dopo il 22 ottobre e prima del 27 che MORI, a tutto concedere, gli preannunciò che CIANCIMINO avrebbe spedito una lettera con la richiesta di formale audizione in Commissione, rinunciando alla pretesa della diretta TV; e può avergli anticipato il contenuto essenziale della lettera.

\*\*\*

Nonostante le perplessità su quei contatti intrapresi da MORI con CIANCIMINO, in parte esternati dall'on. VIOLANTE allo stesso MORI in occasione di uno dei tre incontri, e la contraddittorietà delle giustificazioni addotte in ordine alla scelta di non informarne l'A.G., tra le quali peraltro non figurerebbe, o almeno l'on. VIOLANTE non ne ha mai fatto il minimo cenno, i presunti dissapori e i contrasti con la Procura di Palermo che invece a dire di MORI erano noti a VIOLANTE<sup>290</sup>, l'idea che il teste se ne era fatto – né poteva essere altrimenti in quel momento<sup>291</sup> - era che MORI avesse

---

<sup>290</sup> Nelle dichiarazioni spontanee rese all'udienza del 21.01.2016, il generale MORI sostiene di avere espressamente spiegato a VIOLANTE che si riprometteva di riferire alla Procura di Palermo dei contatti intrapresi con Vito CIANCIMINO non appena si fosse insediato il nuovo procuratore, mentre non lo aveva ancora fatto *per via dei contatti a lui ben noti* (cfr. pag. 21 del verbale di trascrizione dell'udienza cit.: «*Precisai che in quel momento, se ritenevo doveroso informare della mia attività lì, che era titolare di una funzione istituzionale equiparabile a quella della Magistratura, per quanto riguardava l'autorità giudiziaria di Palermo, invece, per via dei contrasti a lui ben noti, sorti tra il ROS e la Procura della Repubblica a seguito del deposito e dello sviluppo dell'indagine relativa al rapporto cosiddetto mafia e appalti, mi riservavo di informarla allorquando il nuovo Procuratore della Repubblica che si prevedeva sarebbe stato nominato di lì a poco, avesse assunto le funzioni. L'onorevole VIOLANTE non replicò*»).

<sup>291</sup> Cfr. pag. 16, verbale di trascrizione udienza del 4.11.2019: «*Non interpretai le richieste del Colonnello come relative alla vicenda della cosiddetta trattativa, né avrei potuto farlo perché all'epoca non c'era alcun sospetto di questo genere.*

imbastito una tipica *negoziazione di polizia*, nella quale lui (VIOLANTE) ovviamente non intendeva farsi coinvolgere.

E una volta ricondotta la richiesta veicolatagli da MORI nel suo più corretto tracciato istituzionale, ossia quello di una richiesta del diretto interessato, rivolta alla Commissione Antimafia, di essere sentito, e avendone investito prima l'Ufficio di Presidenza e poi la Commissione in seduta plenaria, il Presidente VIOLANTE, in effetti, non aveva motivo di tornare a chiedere a MORI ulteriori chiarimenti sui suoi contatti con CIANCIMINO, in occasione dei successivi incontri che ebbero (non solo il 4 novembre, ma anche nei mesi successivi, come l'imputato MORI tiene a rimarcare nelle sue dichiarazioni spontanee). Se lo avesse fatto, avrebbe contraddetto la linea che si era imposto – imponendola anche a MORI – di non nutrire né assecondare alcun interesse al caso CIANCIMINO che non rientrasse nelle sue competenze istituzionali. Ma ciò non toglie nulla all'irritualità della richiesta, nei termini in cui era stata inizialmente perorata da MORI, e alle perplessità sulle spiegazioni addotte da MORI per giustificare la scelta di non informare l'A.G.

D'altra parte, era normale, ha sostenuto, non senza fondamento, l'on. VIOLANTE, che un investigatore stabilisse dei contatti con un personaggio come Vito CIANCIMINO per ricavarne informazioni utili alle indagini. E conoscendo la spiccata propensione del Col. MORI a sviluppare le proprie attività d'indagine in assoluta autonomia, «*non mi stupì assolutamente che prendesse questa iniziativa, anche allo... indipendentemente dalla conoscenza che ne potessero avere gli organi giudiziari*».

Questo metodo investigativo veniva dalla scuola del Generale DALLA CHIESA, eccellente investigatore ma assolutamente autonomo nelle sue indagini, sicché *usava riferiva dopo, non so se in tutto in parte quello che aveva acquisito*; ed era un metodo che *molti suoi uomini, non tutti, ma molti, seguivano*, e magari con risultati significativi, anche se l'on. VIOLANTE non approvava perché a suo avviso doveva essere il magistrato a condurre le indagini, non la polizia giudiziaria.

---

*Gli chiesi se di questi suoi contatti con Ciancimino fosse stata informata l'autorità giudiziaria, mi rispose che non l'aveva fatto perché si trattava di una cosa politica o di una questione politica, non ricordo con esattezza l'espressione usata* ».



Per quel poco che MORI gli anticipò, il contributo che CIANCIMINO voleva prestare era solo un contributo di lettura politica degli avvenimenti siciliani, a partire dall'omicidio LIMA, perché se avesse avuto da riferire notizie utili alle indagini sul caso ne avrebbe riferito all'A.G.

Ma di più l'on. VIOLANTE non può dire *perché immediatamente calai la saracinesca ecco, dissi che non intendevo assolutamente sentire Ciancimino da solo, se voleva faceva richiesta formale e poi si vedeva. In quanto poiché la mia idea che c'era in corso una negoziazione di polizia, non volevo assolutamente essere coinvolto in questioni che non mi riguardavano e che non potevo seguire naturalmente.*

*Sulla mancata convocazione di Vito CIANCIMINO.*

Meno convincente, ad una prima lettura, può apparire la testimonianza di Luciano VIOLANTE nella parte che concerne i motivi della mancata convocazione di Vito CIANCIMINO per essere ascoltato dalla Commissione Antimafia.

A sollecitare un differimento dell'audizione – che era stata ammessa nel quadro del programma di lavoro su mafia e politica illustrato dal Presidente VIOLANTE all'adunanza plenaria del 29 ottobre '92 e approvato dalla Commissione – fu certamente, in un primo momento, una genuina preoccupazione di carattere politico, del tipo di quella di cui ha parlato il teste.

In sostanza, si temeva che CIANCIMINO potesse approfittare della tribuna pubblica che gli sarebbe stata offerta per propinare le sue “verità”, con il risultato di confondere le acque, disorientare la Commissione e alimentare inevitabili speculazioni politiche<sup>292</sup>.

---

<sup>292</sup> Cfr. pag. 22: «Ciancimino non era quello che oggi è considerato, nel 1992 Ciancimino era uno che aveva fatto nel modo che sappiamo l'uomo politico in Sicilia, aveva avuto quei rapporti che conosciamo con la mafia, punto e basta, cioè non... di trattativa negoziazioni di carattere... non c'era nessuna notizia, quindi per noi era uno potenzialmente inquinante. Ecco questo il... per cui eravamo prudenti nel decidere se... decidere l'assunzione di Ciancimino. E poi pensavamo di avere un quadro abbastanza completo prima di sentirlo, per evitare di essere condizionati... Anche perché poi Presidente la commissione antimafia è una commissione politica non giurisdizionale, e ciascuno ha... ciascuna parte come dire ha un suo punto di vista sulle questioni e un suo interesse legittimo. E quindi prima di mettere Ciancimino in una contesa, nella quale magari si poteva rompere l'equilibrio che si era raggiunto all'interno della commissione su molte cose delicate, mi permetto di sottolineare che la relazione fu approvata alla quasi all'unanimità, e non era una

E prevalse quindi l'opzione di sentirlo soltanto dopo che la Commissione si fosse chiarite le idee sul tema su cui stava investigando, e cioè i rapporti tra mafia e politica. Incombeva infatti il rischio di una duplice strumentalizzazione.

Quella messa in atto dallo stesso CIANCIMINO, pronto ad usare il proscenio pubblico e prestigioso delle audizioni dinanzi alla Commissione Antimafia per dispensare a proprio piacimento – giacché all'epoca non era né un testimone né un collaboratore di giustizia – presunte rivelazioni e, al contempo, rilanciarsi sulla scena politica (e giudiziaria) quale depositario di verità scomode o di reconditi segreti sul tema delle collusioni politico-affaristico-mafiose.

Ma anche una strumentalizzazione da parte dei singoli membri della Commissione (che era pur sempre un organo politico-parlamentare e non giurisdizionale) i quali potevano essere tentati di usare le propalazioni di CIANCIMINO a beneficio della parte politica che legittimamente rappresentavano. Tanto più che proprio in quelle settimane e in quei mesi andò montando il caso ANDREOTTI (v. infra).

Certo è che nella riunione del 2 dicembre 1992 si stabilì di completare il ciclo delle audizioni in programma, ribadendosi anche il proposito di sentire pure CIANCIMINO, la cui audizione, però, non venne calendarizzata (e non lo sarà mai).

Nel frattempo, CIANCIMINO viene arrestato (19 dicembre '92), e subentra l'esigenza di coordinarsi con la Procura di Palermo.

Per la verità, si è accertato che l'arresto non sopravvenne per un ordine di carcerazione a seguito del passaggio in giudicato di una condanna a pena detentiva (era ancora pendente il giudizio d'appello avverso la condanna a 10 anni per associazione mafiosa e corruzione: v. supra). Ma neppure in esecuzione di o.c.c. che rendesse necessario procedere ad interrogatorio del prevenuto.

5.7.2.1.- Sostiene tuttavia l'on. VIOLANTE che proprio dalla Procura di Palermo, adesso non ricorda se dal Procuratore CASELLI o dal sost. Proc. Antonio INGROIA,

---

*relazione morbida, una relazione morbida quindi... ».*

venne un esplicito invito a differire l'audizione di Vito CIANCIMINO a quando si fossero completati gli interrogatori dell'ex sindaco di Palermo.

Tale versione, peraltro, sembrerebbe urtare con quella del dott. CASELLI che, al dibattimento di I grado, aveva dichiarato che il suo Ufficio non aveva né l'obbligo né un particolare interesse ad interrogare Vito CIANCIMINO ed era stato quest'ultimo a chiedere di essere sentito, manifestando, tramite il suo difensore avv. GHIRON, la sua disponibilità a collaborare con l'A.G. E in effetti, il primo interrogatorio, datato 27 gennaio 1992, non fu un vero e proprio interrogatorio, perché il dichiarante venne sentito nella veste di persona informata sui fatti.

Va detto però che nel corso del nuovo esame disposto da questa Corte, il dott. CASELLI ha chiarito che in effetti i primi interrogatori di CIANCIMINO avevano suscitato un certo interesse, alimentando la speranza che se ne potesse ricavare un contributo utile a fare luce sui rapporti tra mafia e politica, oppure sulla gestione illecita degli appalti. CIANCIMINO – il dott. CASELLI ne è tuttora convinto – sapeva tutto in materia di appalti e, se avesse voluto davvero collaborare, vi sarebbe stato un oceano sterminato da solcare. Invece, quegli interrogatori si rivelarono, almeno per lui (CASELLI) un tormentone<sup>293</sup>, perché il sedicente collaborante non fece che menare il can per l'aia: *«Di appalti non voleva parlare ed era l'argomento che ci sarebbe interessato, di rapporti mafia politica non voleva parlare, e dopo un po' mi sono stufato francamente. Stavamo perdendo perfino troppo tempo e si stufò anche lui, anche Ciancimino, che diventa sempre più insofferente, sempre più scostante e lo confesso a un certo punto decido di lasciare soli, tra virgolette, a coltivare le speranze vane di smuovere Ciancimino Ingroia e poi Patronaggio ....»*<sup>294</sup>.

---

<sup>293</sup> Cfr. deposizione Giancarlo CASELLI, all'udienza 4.11.2019, pag. 78: *«sono stato in Magistratura una cinquantina di anni, ma gli interrogatori di Ciancimino sono qualcosa di tutto fatto particolare di assolutamente specifico. Per me si sono rivelati un tormentone, mi dispiace dire queste cose, ma così la pensavo allora e lo ricordo oggi, Ciancimino molto viscido, sfuggente, arrogante, noi speravamo, io speravo che collaborasse sugli appalti, lui sapeva tutto degli appalti, Sindaco e Assessore soprattutto all'urbanistica, se avesse voluto collaborare lì c'era un oceano sterminato da percorrere, sia pure con la nostra barchetta pilotata da lui. E invece mena sempre regolarmente il can per l'aia >>.*

<sup>294</sup> Cfr. ancora deposizione CASELLI, pag. 78-79.

Inoltre, sebbene non ne abbia un ricordo specifico, il dott. CASELLI non esclude che il suo Ufficio abbia segnalato al Presidente della Commissione Antimafia l'esigenza di interrogare CIANCIMINO, prima che venisse sentito in quella sede (*Non lo escludo, ma non è che facciamo le cose di comune accordo, se uno segnala un problema e io glielo segnalo, ciascuno fa il suo mestiere.... è normale che se c'è una inchiesta di carattere politico amministrativo e una inchiesta di carattere amministrativo giudiziario, ci si possa in qualche modo... A noi interessava interrogare Ciancimino....*).

D'altra parte, il calendario degli interrogatori resi alla Procura di Palermo (v. all.to alla memoria depositata dall'on. VIOLANTE alla stessa udienza del 4.11.2019), molto fitto per i mesi di febbraio e marzo '92, registra un considerevole diradarsi delle escussioni, già a partire dal mese di aprile e con notevoli intervalli tra un interrogatorio e il successivo, fino al 21 gennaio 1994; data che può assumersi come termine finale di un'ipotetica interferenza degli interrogatori di CIANCIMINO con i lavori della Commissione Antimafia perché quest'ultima, già dal 16 gennaio, a seguito dello scioglimento delle Camere e dell'indizione di nuove elezioni, era cessata dalle sue funzioni, potendo compiere solo atti di ordinaria amministrazione.

Si è accertato altresì che, in una riunione dell'Ufficio di Presidenza tenutasi dopo che era stata approvata la Relazione finale sull'indagine avente ad oggetto i rapporti tra mafia e politica (o contestuale a tale approvazione), si discusse ancora e nuovamente si concordò di procedere all'audizione di CIANCIMINO fino ad allora sempre differita. Ma ancora una volta, non se ne fece nulla, sebbene il senatore BRUTTI, anche lui del gruppo parlamentare del PDS e membro dell'Ufficio di Presidenza, che era stato tra coloro che avevano caldeggiato l'audizione di CIANCIMINO dopo che era stata approvata la relazione finale - perché a quel punto la Commissione aveva le spalle sufficientemente larghe per sventare eventuali rischi di inquinamento delle proprie conclusioni<sup>295</sup> - ricordi che la sua proposta di sentire finalmente CIANCIMINO avesse

---

<sup>295</sup> (cfr. deposizione di Massimo BRUTTI all'udienza del 14.01.2016, pag. 102: «*Alla fine della Relazione dell'antimafia sul rapporto tra Cosa Nostra e la politica, in effetti vi furono delle pagine che riguardavano la corrente andreottiana, il*

registrato l'assenso dei colleghi (*“mi sembra che a quella mia proposta sia seguito un assenso. Non so se si è trattato di un voto, ma insomma io ho ricordo di essere uscito da quella riunione con l'idea, be', si fa, la decisione c'è”*)<sup>296</sup>.

Ma, detto questo, a fugare il sospetto che si sia voluto silenziare CIANCIMINO per scongiurare il rischio che rivelasse pubblicamente ciò che, in ipotesi, aveva tenuto nascosto negli interrogatori resi all'A.G., ovvero “indicibili accordi” e oscuri retroscena della sua collaborazione con il ROS, sono più che sufficienti le ulteriori spiegazioni addotte al riguardo dall'on. VIOLANTE, con il conforto delle inequivoche indicazioni desumibili dalla citata testimonianza di Massimo BRUTTI.

Vito CIANCIMINO era quello che era: non un collaboratore di giustizia, né un politico colluso che avesse deciso di tagliare i suoi legami con il mondo della criminalità organizzata – poiché al contrario egli ha sempre respinto l'accusa di essere organico a Cosa Nostra – ma un personaggio ritenuto ancora pericoloso proprio in forza di quei legami, già condannato (in primo grado) per associazione mafiosa (condanna confermata nel giudizio d'appello, quando ancora si discuteva della sua audizione in Commissione Antimafia) e che perseguiva un suo disegno per venire a capo con ogni mezzo, e sfruttando qualsiasi opportunità gli venisse concessa, dei suoi guai giudiziari. Un personaggio a dir poco ambiguo<sup>297</sup>, e che aveva tutto l'interesse a mestare nel torbido, tramando l'esistenza di oscuri disegni politici dietro i più gravi fatti delittuosi

---

*ruolo stesso di ANDREOTTI, le sue responsabilità politiche. Pensai, quella relazione fu approvata il 6 aprile, la relazione su mafia e politica, il 6 aprile del '93. Ecco, io pensai che dopo l'approvazione di quella relazione e dopo avere sentito i più importanti collaboratori di giustizia, BISCETTA, CALDERONE, MUTOLO, MESSINA e poi GALASSO, della Camorra e ANNACONDIA, dopo avere sentito i principali collaboratori di giustizia, noi potevamo (...)non tutti li avevamo sentiti ancora, ma insomma gran parte dei principali collaboratori ascoltati, la Commissione avesse già le spalle abbastanza larghe per sentire CIANCIMINO 8...) Potevamo sentirlo dopo l'approvazione di quella relazione, dopo avere messo un punto, naturalmente relativo, erano le nostre convinzioni in quel momento, su quella che ritenevamo essere la responsabilità politica di ANDREOTTI nel rapporto tra il sistema di potere della DC in Sicilia e l'organizzazione mafiosa. Quindi io mi andavo progressivamente convincendo che insomma potevamo anche sentirlo».*

<sup>296</sup> Cfr. deposizione di Massimo BRUTTI all'udienza del 14.01.2016, pag. 112.

<sup>297</sup> Addirittura *molto viscido, sfuggente, arrogante* lo definisce il dott. CASELLI, con riferimento al contegno tenuto nel corso degli interrogatori: cfr. ancora pag. 79 del verbale di trascrizione udienza 4.11.2019.

di quei tragici giorni, o a tenere sulla corda pezzi di classe politica che avessero motivo di temere sue rivelazioni su inediti intrecci collusivi, di natura politico-affaristico-mafiosa.

E infatti il teste (VIOLANTE) ha tenuto a ribadire *che solo dopo avere acquisito una adeguata conoscenza dei rapporti tra mafia e politica, la commissione avrebbe potuto valutare compiutamente le dichiarazioni di Vito Ciancimino*, e non essere piuttosto *disinformata* dalle sue *valutazioni*. E a riprova dell'intento della Commissione documentarsi nei confronti di questo personaggio, il teste ha rammentato che *il suo nome ricorre più di centocinquanta volte nei resoconti stenografici delle ottantanove sedute della commissione*.

Ma anche dopo che la Commissione si era chiarita le idee sui rapporti tra mafia e politica, tanto da approvare quasi all'unanimità la relazione finale, persistevano le remore a sentire CIANCIMINO, ritenuto *piuttosto un potenziale inquinatore che un potenziare portatore di informazione utili alla commissione*.

E' anche vero che l'esigenza di sentire CIANCIMINO, una volta conclusa la sessione dei lavori dedicata al tema dei rapporti tra mafia e politica, era scemata (*quella questione era chiusa, quella di sentire Ciancimino sulle questioni mafia e politica*); e comunque, persisteva una certa diffidenza di molti colleghi, anche se *esponenti dell'opposizione avevano interesse a sentirlo per alimentare giustamente una polemica politica, sulla base delle cose che avesse detto. Tenga presente c'era di mezzo il Presidente Andreotti, Ciancimino, quindi era evidente che esponenti dell'opposizione insistessero in questa direzione. Non mi risulta che altri esponenti dell'allora maggioranza fossero contrari, questo no, però insomma c'era il problema di capire questa cosa serve a farci andare avanti o serve soltanto a creare un momento di confusione di disordine e di tensione? Tenendo presente, ripeto, che Ciancimino nel 1992, nei primi del novantatré non era la personalità che poi è emersa successivamente*.

Era dunque il caso ANDREOTTI a creare il rischio di un corto circuito che rompesse i delicati e faticosi equilibri interni alla Commissione; e, anche se l'on. VIOLANTE

non ne ha un ricordo specifico, a creare altresì il rischio di interferire con l'attività dispiegata all'epoca dalla Procura di Palermo anche mediante gli interrogatori di CIANCIMINO: non pochi dei quali, per quanto può evincersi dai verbali acquisiti in questa sede, lambivano il tema di una possibile connessione della causale delle stragi con il ruolo politico dell'ex presidente del Consiglio, sotto il profilo che egli avrebbe potuto spendere la sua capacità d'influenza e un potere corroborato da una sua eventuale ascesa al Quirinale – che la strage di Capaci aveva avuto l'obbiettivo e l'effetto di impedire - per arginare il crollo del sistema di potere di cui era asse portante (anche se il dichiarante si limitò al riguardo a rendere dichiarazioni vaghe e fumose, con rimandi a sue personali riflessioni e congetture o deduzioni).

L'on. VIOLANTE peraltro nega che egli fosse restio a sentire CIANCIMINO perché temeva l'effetto inquinante che avrebbe potuto avere sul caso ANDREOTTI, e preferisce ribadire che *bisogna(va) evitare che questi personaggi venissero lì a pontificare e poi magari ciascuno componente della commissione, per ragioni di interesse legittimo, di parte, magari tendeva a tirare quelle dichiarazioni da una parte e dall'altra, e questo avrebbe significato la fine della credibilità della commissione.*

Ma anche il senatore BRUTTI rammenta come fosse convinto che se avessero sentito CIANCIMINO prima di approvare la Relazione finale – che in alcune pagine dallo stesso BRUTTI ispirate, riguardavano specificamente la corrente andreottiana, il ruolo stesso di ANDREOTTI e le sue responsabilità politiche, o quelle che all'epoca ritenevano essere la responsabilità politica di ANDREOTTI nel rapporto tra il sistema di potere della DC in Sicilia e l'organizzazione mafiosa – la parte su ANDREOTTI sarebbe stata in qualche modo ricollegata alle dichiarazioni di CIANCIMINO, perché *avrei messo la mano sul fuoco che CIANCIMINO veniva lì a dirci di tutto e di più su LIMA e ANDREOTTI, ma in particolare su ANDREOTTI, già bersaglio polemico nel libercolo di CIANCIMINO*<sup>298</sup>.

---

<sup>298</sup> Cfr. deposizione BRUTTI, pag. 103 verbale di trascrizione udienza del 14.01.2016.

Lo stesso BRUTTI ha poi confermato quanto riferito dall'on. VIOLANTE già nella deposizione resa nel giudizio di primo grado. Con il trascorrere del tempo l'esigenza di sentire CIANCIMINO si andò affievolendo, sebbene la decisione di procedere alla sua audizione non fosse stata mai revocata. In autunno la Commissione fu assorbita da altri impegni istituzionale e nello scorcio finale dell'anno era già avviata a concludere i suoi lavori, anche perché si aveva la consapevolezza che la legislatura non sarebbe durata ancora molto.

\*\*\*

5.7.2.2.- In definitiva, neppure Luciano VIOLANTE ebbe risposte convincenti alle perplessità esternate – e a quelle tacitamente nutrite – sulle reali finalità dell'iniziativa intrapresa da MORI attraverso i suoi contatti con Vito CIANCIMINO (perché non ne avesse informato l'A.G.; perché si fosse rivolto al Presidente della Commissione Antimafia – che però era anche un autorevole esponente del principale partito d'opposizione, anche se eletto come indipendente, e accreditato di sicure entrate e capacità di influenza, o comunque buone relazioni negli ambienti giudiziari<sup>299</sup> - e insistendo tanto sulla richiesta di CIANCIMINO per un colloquio "riservato"; e che cosa chiedesse in cambio delle *cose importanti* che aveva da riferire).

Il Presidente della Commissione Antimafia doveva essere ben consapevole dell'estrema delicatezza e segretezza dell'iniziativa intrapresa dai carabinieri del ROS attraverso i contatti con Vito CIANCIMINO. E infatti non ne fece il minimo cenno in Commissione e neppure in seno all'Ufficio di Presidenza, secondo quanto può evincersi dalla testimonianza di Massimo BRUTTI. Questi non sapeva nulla dei contatti intrapresi da MORI con CIANCIMINO; né VIOLANTE lo mise a parte delle

---

<sup>299</sup> E' lo stesso VIOLANTE a rammentare, a proposito dell'incontro con il colonnello MORI del 4 novembre 1992, nel corso del quale gli chiese a che punto fosse l'indagine su mafia e appalti, che non gli chiese altresì di aggiornarlo sull'eventuale collaborazione di CIANCIMINO, anche perché se avesse avvertito l'esigenza di ulteriori informazioni al riguardo, gli bastava fare una telefonata alla procura di Palermo, essendo peraltro legittimato a farlo nella sua veste istituzionale di Presidente della Commissione Antimafia (cfr. pag. 26 del verbale di trascrizione udienza 4.11.2019: «Però francamente non mi pare che gli chiesi notizie ulteriori su Ciancimino, bastava fare un colpo di telefono a Palermo per chiedere insomma, e avevo... essendo il Presidente antimafia aveva anche una legittimazione a chiederlo»).



visite fattegli da MORI per perorare la richiesta di un'audizione in Commissione Antimafia; e tanto meno ha mai saputo nulla di una richiesta di CIANCIMINO di un colloquio riservato con VIOLANTE, che sarebbe stata a quest'ultimo veicolata dal Col. MORI. Per quanto a sua conoscenza, era pervenuta una formale richiesta di audizione; ed era convinto che anche il libercolo "Le Mafie", messo dal Presidente VIOLANTE a disposizione dei colleghi della Commissione, fosse stato trasmesso dallo stesso CIANCIMINO, unitamente alla lettera contenente la richiesta di audizione.

E tuttavia l'on. VIOLANTE non aveva all'epoca elementi concreti per sospettare che quell'iniziativa fosse qualcosa di più e di diverso da un'operazione di polizia: magari spregiudicata e poco rispettosa delle regole, ma in linea, sotto questo profilo, con il *modus operandi* di ufficiali di polizia giudiziaria che, come il colonnello MORI, erano stimati come eccellenti investigatori, ma cresciuti alla scuola del Generale DALLA CHIESA.

### **5.7.3.- Primi tasselli per una nuova lettura della vicenda.**

Ciò non toglie che importanti tasselli si ricavano da questa prima parte della testimonianza dell'on. VIOLANTE.

Anzitutto, l'insistenza di MORI sulla richiesta di CIANCIMINO di ottenere un colloquio riservato: sul punto, il teste non ha manifestato alcuna incertezza, anche dopo che gli è stata "contestata" la diversa versione del Generale MORI (che del resto già conosceva); ed è sicuro che ripetutamente gli fu veicolata da MORI una richiesta di tale tenore.

E' vero che CIANCIMINO alla fine si "accontentò" dell'audizione in Commissione, o meglio della possibilità di ottenere tale tribuna: ma si trattò solo di una soluzione di ripiego, una sorta di contentino rispetto all'opzione principale.

Già in passato e ripetutamente il CIANCIMINO aveva chiesto invano di essere sentito dalla Commissione Antimafia. L'ultima volta, aveva indirizzato una formale richiesta di audizione alla Commissione presieduta dal senatore CHIAROMONTE.

Ma questa volta, l'esigenza di un colloquio riservato, o quanto meno di far precedere l'eventuale audizione pubblica in Commissione da un colloquio riservato con il Presidente VIOLANTE, si profilava anzitutto in relazione all'intenzione di chiedere qualcosa in cambio della sua collaborazione: intendendo ovviamente per tale quella riferibile ai contatti segreti con i carabinieri e non già il contributo di lettura politica degli avvenimenti siciliani che l'ex sindaco di Palermo avrebbe potuto fornire alla Commissione se ne fosse stata disposta l'audizione. Ed è altamente probabile che lo stesso MORI, di concerto con CIANCIMINO, confidasse nella disponibilità di VIOLANTE a spendere la sua capacità di influenza negli ambienti politici e giudiziari per fare ottenere a CIANCIMINO, o per propiziargli, la concessione di qualche beneficio. Sembra di capire, dalle parole di VIOLANTE, che sia stato proprio questo il motivo per cui egli ritenne di *calare la saracinesca* su un approccio di quel genere, e non volle saperne nulla (né di concedere il chiesto colloquio riservato, né di essere edotto delle cose importanti che aveva da riferire).

Ma resta più che fondato il sospetto che l'esigenza di un colloquio riservato avesse a che fare anche con l'altro termine della ragione di scambio sottesa alla sedicente collaborazione di Vito CIANCIMINO, ossia proprio con quelle *cose importanti* che il presunto collaborante aveva da riferire (a VIOLANTE).

L'altro tassello attiene invece alla datazione degli incontri.

Essi sarebbero cominciati, nella versione di VIOLANTE, ben prima del 20 ottobre '92, risalendo, il primo dei tre, a pochi giorni dopo la nomina dello stesso VIOLANTE a presidente della Commissione Antimafia (25 settembre), e quindi quando era ancora in pieno svolgimento la prima fase della trattativa del ROS con CIANCIMINO: la fase ancora contrassegnata da una preterizione, qual era – secondo la versione degli stessi imputati - la proposta che MORI aveva rivolto a CIANCIMINO di sondare un'eventuale disponibilità dei vertici mafiosi di aprire un fronte di dialogo per far cessare le stragi (proposta che, a dire di MORI e DE DONNO, era solo un espediente per guadagnarsi la fiducia del loro interlocutore).

Gli incontri con VIOLANTE, per perorare richieste di CIANCIMINO, sarebbero proseguiti anche dopo il 18 ottobre, data cui risalirebbe, secondo la narrazione di MORI e DE DONNO, la brusca rottura della “trattativa”, o almeno di quella prima fase.

In altri termini, non vi sarebbe stata alcuna effettiva soluzione di continuità nella collaborazione tra CIANCIMINO e i carabinieri del ROS. Ad onta dell'apparente rottura, il Col. MORI si fece personalmente carico di coltivare almeno una parte delle richieste e delle esigenze rappresentategli da CIANCIMINO, come la diffusione presso qualificati esponenti istituzionali del suo libro, e la possibilità di accedere a colloqui riservati con gli stessi, nel corso dei quali prospettare l'opportunità che gli venissero concessi taluni benefici o contropartite – in relazione alla sua situazione processuale - in cambio della sua collaborazione.

Tale ipotesi ricostruttiva trova piena conferma nella vicenda del passaporto, posto che alla data del 21 ottobre risalirebbe la visita a Liliana FERRARI vertente proprio sulla possibilità che CIANCIMINO ne ottenesse il rilascio.

Praticamente negli stessi giorni in cui si sarebbe consumata l'asserita rottura della trattativa intrapresa con CIANCIMINO, MORI si adoperava in realtà personalmente con la FERRARO per fargli avere il passaporto; e con VIOLANTE per fargli concedere un colloquio riservato, o quanto meno, dopo il fermo rifiuto opposto dal Presidente della Commissione Antimafia, un'audizione pubblica dinanzi all'intera Commissione. Poco importa poi che la FERRARO non avesse ricevuto da MORI una esplicita richiesta di interessarsi per il rilascio del passaporto a CIANCIMINO, come tiene a puntualizzare lo stesso MORI nelle spontanee dichiarazioni rese all'udienza dell'8.09.2016, riportandosi proprio a quanto dichiarato dalla FERRARO nel corso della sua deposizione<sup>300</sup>. E' chiaro che il senso dell'iniziativa - di investirla della relativa problematica – non poteva che essere quello, dal momento che MORI e DE DONNO non avevano certo bisogno di sapere dalla FERRARO come si facesse ad

---

<sup>300</sup> Cfr. MORI, pag. 50 del verbale di trascrizione udienza dell'8.09.2016: «*La dottoressa Ferraro, nella deposizione qui resa, ha ricordato che io le parlai della volontà espressami da CIANCIMINO Vito di richiedere un passaporto, ma non le chiese nessun interessamento al riguardo*».

inoltrare una simile richiesta (sia pure per un soggetto che, come CIANCIMINO, versasse nella condizione di imputato, già condannato in primo grado ad una pesante pena detentiva); né la FERRARO era un semplice funzionario addetto all'Ufficio Passaporti.

E del resto, il modo in cui l'allora direttore degli affari generali penali del Ministero si sottrasse a quella sollecitazione – dicendo a MORI che non era di sua competenza, che avrebbe dovuto rivolgersi all'A.G., ma che dubitava che l'A.G. competente avrebbe concesso il nulla osta - fa chiaramente intendere come ella ne avesse perfettamente inteso il senso, anche se tenne per sé le sue considerazioni (*“No. Questo riguarda quello che ho pensato io, pensai che stessero ancora perdendo tempo dietro CIANCIMINO”*). E lo si evince anche dall'imbarazzo con cui, nel rammentare le parole di MORI (o di DE DONNO perché non ricorda chi dei due interloquì sul punto, essendo però entrambi presenti) ha rinunciato a spiegare in quale altro senso potesse giustificarsi una richiesta rispetto alla quale lei non aveva alcuna competenza a intervenire<sup>301</sup>. Mentre in un altro passaggio delle dichiarazioni rese sul medesimo tema al dibattimento di primo grado, la FERRARO finisce per ammettere che *il problema è il “chi”. Il problema è proprio il “chi”. Mentre io a giugno avevo un referente di...ecco, Paolo BORSELLINO non c'è più. La Procura della Repubblica era diventata...Questo è il punto, che la Procura della Repubblica di Palermo non aveva più un capo, mi pare che il Procuratore della Repubblica era già andato via e poi abbiamo dovuto aspettare il Dottor CASELLI che arrivasse. Quindi diciamo che nella mia mente non c'era un referente a cui rivolgermi alla Procura della Repubblica di Palermo, non avevo contatti con la Procura della Repubblica di Palermo, in quel momento non ne avevo per la verità.*

Come dire che il vero problema non stava tanto nell'averla MORI investita dell'interesse a fare ottenere il passaporto a CIANCIMINO, ma nel fatto che, anche

---

<sup>301</sup> Cfr. pag. 190 del verbale di trascrizione dell'udienza del 16.06.2016: <<“Vorrebbe avere un passaporto, lei che dice? Che ne pensa? Che si fa in questi casi?”, ma non una procedura dal punto di vista tecnico, di opportunità, non lo so signor Presidente. Credo che più rispondo e più faccio confusione>>.

volendo farsi carico di tale istanza, la FERRARO non avrebbe saputo a quale santo votarsi, non avendo più nella realtà giudiziaria palermitana un referente di peso (come poteva essere Paolo BORSELLINO) cui rivolgersi per facilitare la pratica. Ed evoca le difficoltà di rapporti dei carabinieri del ROS con la Procura di Palermo in quel frangente storico.

Ma, come le è stato giustamente contestato nel corso del medesimo esame dibattimentale, la Procura della Repubblica avrebbe potuto al più emettere un parere sul rilascio del passaporto che restava di competenza dell’Autorità di pubblica sicurezza. Sicché la vera domanda che la FERRARO avrebbe dovuto porsi – e che con tutta probabilità si pose – e che avrebbe dovuto rivolgere a MORI e DE DONNO, era piuttosto quella di spiegarle per quale ragione essi si fossero rivolti a lei, e quindi al Ministero della Giustizia, invece che alla Questura o alle autorità sovraordinate del medesimo dicastero. Ma sul punto la risposta della FERRARO è stata e rimane del tutto evasiva<sup>302</sup>. Fermo restando che, all’epoca, lei girò diligentemente la richiesta al Ministro, o comunque lo informò della sollecitazione rivolta dagli ufficiali predetti, pur essendo convinta in cuor suo che stavano perdendo tempo, ad andare dietro a CIANCIMINO<sup>303</sup>.

Ma ciò che preme rivelare è che nessuna rottura sembra essersi verificata nello svolgimento della “trattativa” con CIANCIMINO, dopo lo show down che MORI asserisce essere avvenuto nel suo (ultimo) incontro con CIANCIMINO, alla data del 18 ottobre ‘92. Semmai, un netto cambio di registro, perché la proposta a cui si lavora adesso non era più quella che CIANCIMINO aveva inteso - perché così gli era stato

---

<sup>302</sup> Cfr. pag. 63 del verbale di trascrizione dell’udienza del 16.06.2016: «*Io ho riferito il fatto che ricordavo e quella parte del fatto che ho ricordato, ma non riesco a ricordare. Chiedo scusa, ma non mi riesce*».

<sup>303</sup> Cfr. pag. 64: «*considerai che stessero perdendo tempo. Hanno sbagliato, ma io ho considerato che stessero perdendo tempo (...) E’ una mia considerazione, cioè per quello che avevo saputo da Giovanni FALCONE, CIANCIMINO non avrebbe mai potuto collaborare*». Una convinzione che però avrebbe dovuto indurla, prima di trarne conclusioni, quanto meno a chiedere se fosse scaturito qualcosa dai contatti che gli stessi carabinieri evidentemente erano riusciti a stabilire con CIANCIMINO, mettendo in atto il proposito annunciatole da DE DONNO già nel trigesimo della strage di Capaci.

fatto credere - diligentemente adoperandosi (con successo) per veicolarla ai vertici mafiosi.

Ma se la sequenza anche cronologica degli eventi è quella testè richiamata, deve inferirsene che a questa nuova declinazione della proposta di collaborazione CIANCIMINO deve essersi allineato prontamente, senza alcuna pausa di riflessione prima di decidersi a “passare il Rubicone”, secondo l’espressione da lui stesso usata nel rievocare questa svolta nei rapporti instaurati con i carabinieri. E’ arduo credere infatti che MORI potesse esporsi di persona tanto con la FERRARO quanto con il Presidente della Commissione Antimafia per veicolare loro esigenze e richieste di CIANCIMINO solo sulla base di un suo intimo convincimento, quasi una scommessa con DE DONNO, che il potenziale confidente sarebbe tornato a bussare alla loro porta.

#### **5.7.4.- Nodi irrisolti e perplessità sopite nelle testimonianze di Liliana FERRARO e Claudio MARTELLI.**

Un primo spunto di riflessione, emergente dalle pieghe della testimonianza di Liliana FERRARO è che la collaborazione che MORI e DE DONNO puntavano ad ottenere da Vito CIANCIMINO, per come rappresentata alla FERRARO affinché a sua volta ne riferisse al Ministro della Giustizia, sarebbe servita, o almeno questo era lo scopo dichiarato, a fermare le stragi, o lo stragismo<sup>304</sup>.

---

<sup>304</sup> Alla FERRARO è stato contestato (dall’avv. MILIO) che nelle dichiarazioni rese al P.M. la mattina del 17 novembre 2009, nel rievocare l’episodio dell’incontro con il capitano DE DONNO, aveva escluso che questi le avesse parlato della necessità di fermare le stragi (“*Nell’occasione mi sembrò molto turbato per la morte di FALCONE, ma non mi parlò assolutamente della necessità di fermare le stragi. E mi disse che era dovere di tutti impegnarsi al massimo per scoprire chi fossero gli assassini del dottor FALCONE*”). Ma è vero pure che nel corso del confronto tenutosi con l’on. MARTELLI nel pomeriggio dello stesso 17 novembre 2009 la FERRARO ammise di avere usato questa espressione nel riferire al Ministro, nel corso di uno dei colloqui telefonici in cui rimembrarono l’episodio (prima di essere entrambi sentiti dal P.M.) dello scopo cui tendeva il tentativo dei carabinieri di agganciare CIANCIMINO, in base a quanto a lei a suo tempo rivelato dal capitano DE DONNO, che avrebbe espressamente ricondotto quel tentativo appunto alla necessità di fermare le stragi (cfr. pag. 22 del verbale di trascrizione dell’udienza del 16.06.2016 e, ivi, il passaggio oggetto di contestazione in aiuto alla memoria: «*E’ possibile che abbia utilizzato in occasione delle conversazioni telefoniche da ultimo avute col dottor MARTELLI il termine “fermare lo stragismo” per indicare le finalità che il ROS intendeva ottenere con la collaborazione di CIANCIMINO, ma intendendo comunque riferirsi all’escalation di violenza, di cui*

Poco importa che l'esatta espressione fosse "fermare la strage", o "le stragi", o ancora "lo stragismo" (come rammenta Claudio MARTELLI), poiché il concetto che si voleva esprimere – da parte del capitano DE DONNO quando ne parlò alla FERRARO e da quest'ultima nel rievocare l'episodio parlandone a sua volta con l'on. MARTELLI – era che l'auspicata collaborazione dovesse servire, nelle intenzioni e negli auspici dei carabinieri del R.O.S., a fermare l'escalation di violenza mafiosa che si paventava non si fosse esaurita con la strage di Capaci.

Ora, è vero che la FERRARO ha fornito una sorta di interpretazione minimalistica di quel proposito, in linea con la versione cui lei stessa prestò fede, secondo quanto ha sempre dichiarato, che si trattasse solo di un'operazione investigativa. Ha infatti spiegato il nesso tra il tentativo di agganciare CIANCIMINO e l'obiettivo di fermare le stragi o lo stragismo nel senso che i carabinieri speravano di poter avere da CIANCIMINO, in considerazione del suo grosso spessore criminale, elementi o spunti preziosi per le indagini sulle stragi (*"Io ricordo che mi disse che voleva avere degli elementi da CIANCIMINO che era un big...che loro consideravano di grossa statura, ma io lo consideravo tale per quello che mi aveva raccontato il Dottor FALCONE, di avere degli elementi di conoscenza da parte di CIANCIMINO"*).

Ma, intanto, è stata la stessa FERRARO ad ammettere che quella interpretazione è frutto di una mera ricostruzione che ha fatto ex post, nel tentativo di spiegare perché avesse parlato di stragismo (*"No, è una ricostruzione mia, signor Giudice. E' una mia ricostruzione nello sforzo di capire perché parlavo di stragismo"*).

In secondo luogo, non si vede francamente come potesse venire alle indagini predette un aiuto decisivo o anche solo apprezzabile, tanto da ritenere di doverne informare il

---

*peraltro parlava sempre il Dottor FALCONE dopo l'omicidio LIMA, che aveva portato proprio all'omicidio dell'Onorevole LIMA ed alla strage di Capaci»*). E quando, al dibattimento, avendo inizialmente manifestato incertezza al riguardo (P.M.: *"io le chiedo...se lei ricorda che DE DONNO, quando le fece questo discorso parlò di esigenza connessa alla strage o allo stragismo o ad altra espressione che eventualmente lei ricordi"*; FERRARO: *"Non lo ricordo con precisione"*), le è stata data lettura delle dichiarazioni rese il 17 novembre 2009 in occasione del confronto con Claudio MARTELLI, la teste ha sciolto ogni incertezza, confermandole parola per parola (*"Confermo nel senso che...esattamente quelle parole"*).

Governo, dalla collaborazione, peraltro ancora tutta da verificare nella sua genuinità ed attendibilità (e non a caso ne dubiteranno fortemente tutti gli addetti ai lavori che ne conoscevano il passato criminale o ebbero modo di raccoglierne o di conoscerne le dichiarazioni anche dopo che aveva manifestato l'intenzione di collaborare con l'A.G.: cfr. Liliana FERRARO, Luciano VIOLANTE, Pino ARLACCHI, Giancarlo CASELLI e altri) di un personaggio come Vito CIANCIMINO.

Questi, invero, non aveva nulla a che vedere con le stragi, né poteva dirsi attinto da sospetti in tal senso; e nel suo pur cospicuo pedigree criminale non aveva precedenti di coinvolgimento in fatti di sangue, avendo sempre ricoperto, piuttosto, il ruolo di cerniera tra mondo della politica e dell'imprenditoria e universo mafioso.

D'altra parte, ad un simile personaggio, accreditato di essere *se non il capo uno dei capi di Cosa Nostra* (cfr. Fernanda CONTRI), e di essere altresì *il più mafioso dei politici e il più politico dei mafiosi* (cfr. Claudio MARTELLI), stavano decisamente stretti i panni della fonte confidenziale, sia pure di alto profilo: tanto più se l'obbiettivo perseguito era quello (dichiarato) di *fermare le stragi o lo stragismo* che dir si voglia. A sentire MORI e DE DONNO, lo si voleva reclutare come inedito analista, da affiancare agli specialisti della D.I.A. o dello S.C.O. o anche dello stesso R.O.S.: riceverne, cioè, lumi ed elementi di conoscenza e spunti di analisi utili a comprendere le strategie criminali dell'organizzazione mafiosa e i suoi obiettivi, che poteva significare anche riuscire ad individuare i potenziali bersagli, le situazioni o le personalità più a rischio. Ma anche riceverne informazioni sui suoi "paesani", i corleonesi, che potessero essere di aiuto alle indagini mirate alla loro cattura, o più in generale alla cattura dei latitanti più pericolosi.

Si dà il caso però che di tutto ciò non sembra esserci alcuna traccia, né prima dello showdown – quando la collaborazione chiesta a e accettata da CIANCIMINO era ancora incanalata in tutt'altra direzione – né dopo, come se a MORI e DE DONNO non importasse proprio nulla di un possibile contributo di CIANCIMINO come novello analista delle dinamiche mafiose e della strategia stragista.



Farebbe eccezione solo l'interesse per le mappe - che sarebbero state consegnate ma che non sono mai state rinvenute, come si vedrà - di un quadrilatero del territorio cittadino (di Palermo) che CIANCIMINO avrebbe richiesto (a DE DONNO), unitamente ai contratti relativi alle forniture di luce e acqua in quella zona (o in alcune strade ricadenti in quel quadrilatero), nell'intento di poter pervenire all'individuazione del covo di RIINA: essendosi improvvisamente rivelato, quello di stanare il capo di Cosa Nostra, il vero e unico obiettivo perseguito dai carabinieri, o almeno l'unico per cui, sfumate altre opzioni, poteva ancora avere interesse la collaborazione di CIANCIMINO.

\*\*\*

Il secondo dato di riflessione si lega alla richiesta esplicita che DE DONNO rivolse a Liliana FERRARO di informare il Ministro della Giustizia della "loro" iniziativa, cioè del proposito del ROS di sollecitare una collaborazione di Vito CIANCIMINO finalizzata a contrastare l'escalation di violenza mafiosa, o, per usare le parole della FERRARO e di Claudio MARTELLI per *fermare le stragi*, o lo *stragismo*.

Se l'intento fosse stato quello di una *captatio benevolentiae* nei riguardi di un ministro come MARTELLI che si era particolarmente speso per l'istituzione, prima e per il rafforzamento poi della D.I.A. e ne rivendicava una sorta di primazia per le attività investigative in materia di c.o. (volendo farne, a dire della FERRARO, una sorta di versione italiana dell'americanissimo F.B.I.), l'ultima cosa da fare era sbattergli in faccia un'iniziativa sviluppata dai carabinieri in piena autonomia, senza coordinarsi e neppure informarne il collaterale organismo investigativo: ciò che costituiva, in effetti, una probabile violazione del disposto dell'art. 4 del D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, conv. con modif. in L. 30 dicembre 1991, n. 410, a norma del quale "*Tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni possibile cooperazione al e personale investigativo della D.I.A.. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'art. 12, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, devono costantemente informare il personale investigativo della D.I.A., incaricato di effettuare indagini collegate, di*

*tutti gli elementi informativi ed investigativi di cui siano venuti in possesso e sono tenuti a svolgere congiuntamente con il predetto personale, gli accertamenti e le attività investigative eventualmente richiesti”.*

Altro che dare prova di attivismo, di un qualche cosa che potesse metterli in buona luce agli occhi del Ministro (ancora la FERRARO).

Ma evidentemente l'intento dei carabinieri era ben altro. E un superiore e cogente interesse li indusse a sfidare l'ira del Ministro, o comunque a correre il rischio di una sua prevedibile irritazione (che puntualmente si verificò). E infatti, la richiesta di informarlo fu esplicitamente motivata in ragione dell'esigenza di riceverne “sostegno politico”, come la FERRARO ha rammentato nelle prime dichiarazioni rese all'A.G. e in tutte le dichiarazioni successive<sup>305</sup>, anche se al dibattimento ha usato indifferentemente l'espressione “condivisione politica” (*Ricordo che volevano un sostegno politico, volevano una condivisione politica perché il personaggio CIANCIMINO era un personaggio di prim'ordine*): salvo poi rimandare, per un ricordo più sicuro delle parole esatte usate dal capitano DE DONNO, alle sue precedenti dichiarazioni (*Se l'ho detto a quell'epoca è molto più fresco quel ricordo che quello di oggi*).

Anche qui il concetto è chiaro. E poco importa che la FERRARO abbia parlato di *sostegno/condivisione politica*, oppure di *copertura politica*, come l'ex Ministro MARTELLI è più propenso a ricordare.

Sebbene debba riconoscersi che tra le diverse espressioni rammentate si registri una significativa differenza di sfumature e possibili valenze semantiche, l'esigenza che fu rappresentata alla FERRARO dai carabinieri – poiché è pacifico che DE DONNO non

---

<sup>305</sup> Cfr. pag. 36 del verbale di trascrizione udienza del 16.06.2016. Ivi risulta che, non ricordando la teste le esatte parole usate dal capitano DE DONNO – e cioè se avesse parlato di “sostegno politico” o piuttosto di “condivisione politica” – le è stata data lettura del verbale delle dichiarazioni che aveva reso al P.M. il 14 ottobre 2009: <<Mi disse che aveva preso contatto con il figlio Massimo e che attraverso di questo pensava di poter agganciare, o aveva già agganciato, non ricordo bene, Vito CIANCIMINO, mi chiese infine se fosse il caso di accennare la vicenda al Ministro MARTELLI poiché chiedeva anche un sostegno politico per l'iniziativa che stavano intraprendendo, in considerazione del fatto che Vito CIANCIMINO era un personaggio forte, con ciò intendendo un mafioso di primo piano>>.

parlava né agiva a titolo personale - era quella di essere comunque appoggiati nella loro iniziativa, di ricevere dal Ministro una sorta di imprimatur, cioè l'autorizzazione ad andare avanti. Un'approvazione, quindi, che non si auspicava come genericamente riferita al loro attivismo, cioè ad un impegno nella lotta alla mafia che ne certificasse il loro insostituibile ruolo, ma che si sollecitava, piuttosto, con riferimento a quella specifica iniziativa: un'iniziativa che nei suoi auspicabili sviluppi avrebbe richiesto misure per le quali sarebbe stato necessario l'intervento o l'approvazione del Ministro della Giustizia.

Claudio MARTELLI, a sua volta, al dibattimento, come s'è visto, ha precisato che la sua irritazione nell'apprendere dell'iniziativa intrapresa dai carabinieri del R.O.S. fu motivata da tre ordini di ragioni [*“...Ma a me colpì sia questa richiesta di copertura politica, sia il fatto che agissero A), senza avere l'informato l'autorità giudiziaria; B), senza riferire all'autorità di Polizia che era stata appena istituita, cioè la Dia, con il preciso scopo di unificare le indagini delle diverse polizie e dei loro organi di intelligence al fine di evitare doppioni, sovrapposizioni o anche lacune nell'attività investigativa”*], tra cui il fatto che non ne avessero informato l'A.G. e la D.I.A.

Ma la prima cosa che lo aveva colpito era stata proprio *questa richiesta di copertura politica*. Anche perché la FERRARO, nell'informarlo della visita che le aveva fatto DE DONNO, e della “collaborazione” che i carabinieri speravano di ricevere da CIANCIMINO, allo scopo di fermare le stragi, non gli aveva parlato di indagini, e quindi la cosa risultava anomala<sup>306</sup>.

MARTELLI non ricorda se nell'informarne a sua volta il Ministro MANCINO – in occasione della visita di cortesia che questi gli fece in via Arenula il 4 luglio 1992 – ebbe a riferirgli anche di quella singolare richiesta, o se si limitò, in quell'occasione, ad accennargli genericamente, e insieme ai tanti argomenti di cui discussero, della singolare iniziativa dei carabinieri<sup>307</sup>.

---

<sup>306</sup> Cfr. deposizione di Claudio MARTELLI, pag. 57 del verbale di trascrizione dell'udienza del 9.06.2016.

<sup>307</sup> Cfr. ancora pag. 61-62 verbale ult. cit.: «*Gli parlai della conversione in legge in corso in Parlamento del decreto dell'8 giugno, delle difficoltà insomma che si incontravano (...), sicuramente abbiamo parlato anche d'altro, perché*

Ma è certo che, sebbene ad irritarlo fosse stato un altro aspetto, e cioè il mancato coordinamento con la D.I.A. (“...*ma come, abbiamo appena istituito la DIA, perché questi prendono un’iniziativa per conto loro?*”), egli non mancò all’epoca di rilevare anche quell’anomalia, sebbene non ritenne di darle l’importanza che forse meritava.

\*\*\*

La testimonianza di Claudio MARTELLI introduce al terzo spunto di riflessione suggerito sul tema in esame dalle risultanze acquisite già all’esito dell’istruzione dibattimentale di primo grado: il contrasto evidente tra lo scopo dichiarato di instaurare con Vito CIANCIMINO un rapporto in termini di fonte confidenziale – e la conseguente giustificazione della scelta di non riferirne all’A.G., avvalendosi a tal fine di una facoltà riconosciuta dalla legge – e l’averne poi parlato (o provato a farne cenno: v. FOLENA) più di una volta e con diversi esponenti politici o istituzionali, così violando un dovere di riserbo investigativo che, in un’operazione che contemplasse la gestione di una fonte confidenziale di alto livello e con obbiettivi tanto ambiziosi, avrebbe dovuto essere particolarmente rigoroso e stringente.

A tale considerazione si lega un’ulteriore contraddizione, anche questa non superata dalle argomentazioni dedotta nei gravami proposti nell’interesse degli ex ufficiali del ROS, odierni imputati, che si limitano a ricalcare sul punto la lettura di comodo dei reperti testimoniali anticipata dai medesimi imputati nelle loro dichiarazioni spontanee. Questa ulteriore contraddizione trapela già dal tentativo operato da MORI di superare le obiezioni e le perplessità esternategli dall’on. VIOLANTE a proposito proprio della scelta di non informarne né coordinarsi con l’autorità giudiziaria.

---

*erano già in ballo invece iniziative di...o per lo meno se ne parlava un po’, di trasferimento dei boss a Pianosa e all’Asinara, dell’avanzamento della DIA che comunque era stata appena costituita e affrontando questo argomento gli dissi: “ma cerca un po’ di informarti che sta succedendo con i ROS, perché sono venuti al Ministero, facevano un discorso strano alla FERRARO”. “Chi è la FERRARO?”. “La FERRARO è il vice di FALCONE che adesso ha preso le sue veci, dicendo che hanno agganciato CIANCIMINO, che penso possa essere utile per fermare le stragi”. Insomma, “non so nulla, sentirò, vedrò.”. Francamente non mi è parso che prestasse una grande attenzione a quello, mi sembrava che fosse più colpito dai problemi della conversione in legge del decreto, che da questa notizia che gli stavo dando».*

Infatti, da un lato, il Col. MORI invocò la facoltà di non rivelare la propria fonte all'A.G. di riferimento. Ma poi, di fronte all'obiezione che sorgeva spontanea dalla constatazione che ne stava parlando ad un esponente politico, sia pure investito di un delicato *munus* istituzionale (qual era quello di presidente della Commissione Antimafia, che però era pur sempre un organo politico e non giurisdizionale, come lo stesso VIOLANTE ha tenuto a precisare), ha addotto una giustificazione tra le più ricorrenti nel compendio di argomenti difensivi, evocando la storia dei contrasti, i dissapori, e le reciproche diffidenze che i carabinieri del ROS all'epoca scontavano nei rapporti con la procura di Palermo.

Argomento che però si è rivelato doppiamente falso e pretestuoso.

Anzitutto perché in questo caso, se l'auspicata collaborazione di Vito CIANCIMINO fosse stata finalizzata a ricavarne informazioni utili per le indagini mirate ad individuare e ad accertare causale e responsabili delle stragi mafiose, e a prevenirne altre, l'A.G. di riferimento, come puntualmente rilevato già dal primo giudice, avrebbe dovuto essere la D.D.A. di Caltanissetta, che stava già conducendo le indagini sulla strage di Capaci e poi, all'epoca degli incontri di MORI con il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio, Fernanda CONTRI (e con l'on. FOLENA) e con il Presidente della Commissione Antimafia, anche su quella di via D'Amelio.

E, in secondo luogo, perché l'operazione CIANCIMINO era e fu un'operazione dei ROS, il cui comandante, il Generale SUBRANNI, che certamente ne fu informato - almeno a far data dal 5 agosto 1992, volendo dare per buona la (discutibile) versione di MORI sul punto - e che quell'operazione certamente condivise e avallò, non era affatto animato, per quanto s'è potuto accertare scavando nella vicenda, da sentimenti di ostilità o diffidenza, né aveva rapporti inquinati da contrasti e tensioni o da un clima di reciproco sospetto con il Capo della Procura della Repubblica di Palermo. Semmai emerge, dalle carte processuali, un clima opposto di serenità e sintonia di vedute, oltre che un'estrema familiarità di rapporti.

Lo stesso SUBRANNI, già nel luglio 1991, aveva emesso un comunicato con cui si smentivano seccamente le voci di contrasti tra i carabinieri del ROS e la Procura di

Palermo alimentate da una campagna di stampa che sostanzialmente accusava la Procura di Palermo di volere insabbiare l'indagine mafia e appalti.

Ma al di là di tale comunicato, risalente all'anno prima e che poteva anche ritenersi ispirato da ragioni di opportunità e convenienza istituzionale, nella documentazione relativa alle indagini espletate sull'esposto anonimo denominato "CORVO 2" si è rinvenuto, come già s'è visto, un biglietto-missiva a firma autografa del Generale SUBRANNI, di data imprecisata ma contestuale o di poco successiva al 2 luglio '92, indirizzato al Procuratore capo della Procura della Repubblica di Palermo, ivi menzionato come "caro Piero", cui è allegata copia del comunicato emesso dall'Arma sull'anonimo delle "otto pagine"<sup>308</sup>.

L'anonimo è certamente identificabile in quello denominato "Corvo 2", che constava appunto di 8 fogli. E il comunicato cui si fa riferimento non può che essere quello riportato nella nota ANSA del 2 luglio '92 che dava notizia dell'indagine aperta dalla procura di Palermo a seguito delle *otto cartelle anonime sui delitti LIMA e FALCONE indirizzate a 39 destinatari*.

In particolare, nella seconda delle due note in pari data emesse dall'ANSA su tale argomento, si riporta nei termini che seguono un comunicato del Comando Generale dell'Arma:

<<SONO ILLAZIONI ED ISINUAZIONI – AFFERMANO AL COMANDO GENERALE DEI CARABINIERI, RIPORTANDO VALUTAZIONI DEGLI ORGANI OPERATIVI<sup>309</sup> CHE STANNO VALUTANDO IL DOCUMENTO – CHE POSSONO SOLO FAVORIRE LO SVILUPPO DI STAGIONI VELENOSE E DISGREGANTI". "OGGI SI PUO' RESPONSABILMENTE AFFERMARE CHE TALUNE SITUAZIONI – PROSEGUE LA NOTA – APPAIONO TALMENTE ASSURDE E PARADOSSALI DA EVIDENZIARE IL MODO ADDIRITTURA PUERILE CON CUI SI CERCANO DI DELEGITTIMARE GLI ESPONENTI POLITICI SICILIANI E NAZIONALI NEL DOCUMENTO INDICATI">>.

---

<sup>308</sup> Cfr. produzione di primo grado del P.M., doc. 35c. in Faldone 30.

<sup>309</sup> La precedente nota ANSA di pari data indica espressamente nei R.O.S. gli organi operativi al lavoro sull'anonimo per quanto concerne l'Arma dei Carabinieri: cfr. doc. 35d, fg. 158 della produzione di primo grado del P.M.

Ebbene, nel citato biglietto/missiva, il mittente si compiace di allegare il comunicato predetto aggiungendo una chiosa inequivocabile: “*La valutazione collima con quelle espresse da altri organi qualificati*”.

E in effetti, le stesse note ANSA riportavano una sostanziale concordanza delle prime valutazioni espresse da tutti gli organismi investigativi, nel senso di riconoscere la provenienza mafiosa del documento anonimo, e, secondo quanto testualmente dichiarato dal colonnello GUALDI, indicato nella prima nota ANSA quale *capo di gabinetto* della DIA, la finalità di “*creare discredito e fratture negli organi dello Stato intensamente impegnati, sia a livello locale che centrale, nell’opera di contrasto della mafia*”; mentre all’Alto Commissariato della lotta alla mafia si attribuiva un commento più cauto: “*Ci sono notizie parzialmente vere, mescolate a menzogne palesi ed altre più abilmente costruite*”.

Quanto al Servizio Centrale Operativo della Polizia, la seconda nota ANSA riportava le dichiarazioni del dirigente responsabile del Servizio, Achille SERRA rivolgeva un appello ai cittadini che tradiva la sua riprovazione per il metodo e il contenuto di quell’anonimo («*Siamo in tanti, poliziotti, carabinieri, a cui, chi vuol fare una denuncia seria, può rivolgersi*»); e aggiungeva di ritenere che «*il nuovo “Corvo” voglia aprire una nuova stagione di veleni*».

Il generale Antonio SUBRANNI, infine, conclude la missiva con l’augurio di “*Buon lavoro*” e si firma come *affezionatissimo Antonio*.

Davvero non servono altre parole per significare l’efficacia con cui questo documento fotografa lo stato dei rapporti personali intercorrenti all’epoca tra il procuratore capo della Procura della Repubblica di Palermo e il Comandante del R.O.S., nonché superiore diretto di MORI e DE DONNO. Val solo rammentare, se ve ne fosse bisogno per spiegare il compiacimento dichiarato dal mittente, che l’esposto anonimo in questione, oltre a lanciare accuse infamanti nei riguardi di esponenti politici e in particolare sul Ministro Calogero MANNINO, gettava pesanti ombre sull’operato della Procura retta da Pietro GIAMMANCO e faceva insinuazioni sull’integrità di alcuni dei suoi sostituti.

Se ne può dunque inferire tra i due, insieme all'estrema familiarità di rapporti, una piena consonanza di vedute e di "sensibilità". Ciò non escludeva, ovviamente, la possibilità di valutazioni divergenti sulle prospettive di un'indagine quale poteva essere l'indagine mafia e appalti - nel senso della necessità o meno di approfondirne un versante, piuttosto che un altro; o di stimare la possibilità stessa di ulteriori sviluppi - senza per questo dare adito a dubbi o sospetti sull'origine di tali divergenze, o sul fatto che esse facessero velo a oscure trame di interessi collusivi con i potenziali indagati, così da generare un clima complessivo di sospetto e diffidenza reciproca tra l'organo di polizia giudiziaria incaricato dell'indagine e l'Ufficio che tale indagine dirigeva e coordinava, o i magistrati titolari del relativo procedimento.

L'argomento difensivo sconta qui una duplice e maliziosa insinuazione.

Pietro GIAMMANCO sarebbe stato il regista occulta di un'operazione tesa a sterilizzare l'indagine mafia e appalti, scongiurando il rischio che ulteriori approfondimenti portassero alla luce compromettenti intrecci collusivi tra influenti uomini politici, imprenditori e ambienti mafiosi. In particolare, su suoi input o su sue direttive i magistrati titolari dell'indagine si sarebbero orientati a chiedere l'archiviazione per gran parte degli originari indagati, generando gli asseriti dissapori e ragionevoli diffidenze nei carabinieri del R.O.S. che avevano in prima persona condotto quell'indagine (DE DONNO in testa a tutti). Lo stesso GIAMMANCO, però, a partire dal 27 luglio '92, data in cui formalizza la richiesta di trasferimento ad altro ufficio, lascia di fatto la Procura della Repubblica di Palermo, prendendo atto di non avere più la piena fiducia della maggioranza dei magistrati del suo Ufficio, dopo la pubblicazione di un duro documento di protesta sottoscritto da otto dei magistrati addetti alla DDA (ma per ragioni che poco o nulla avevano a che fare con l'indirizzo impresso o con le scelte adottate nelle indagini più delicate istruite da quell'Ufficio, come si vedrà), cui aveva fatto seguito un documento di solidarietà ai colleghi predetti da parte di altri nove sostituti del medesimo Ufficio di Procura. Il 10 agosto il C.S.M. accoglie la richiesta del dott. GIAMMANCO di essere assegnato al posto di consigliere della Corte di Cassazione. E già alla fine di agosto era stato designato il successore



nella persona del dott. Giancarlo CASELLI che però chiese e ottenne di ritardare l'immissione in possesso del nuovo Ufficio (avrebbe dovuto insediarsi a novembre '92) perché impegnato nella definizione di un ponderoso processo per delitti di terrorismo ancora pendente dinanzi alla Corte d'Assise di Torino.

Si insinua però che, andato via GIAMMANCO, continuavano a ricoprire di fatto un ruolo preminente in quel tormentato Ufficio giudiziario alcuni dei sostituti che erano stati più vicini al Procuratore Capo dimissionario, e tra loro proprio quelli con cui erano insorti contrasti e divergenze di vedute su possibili e più fecondi sviluppi dell'indagine mafia e appalti.

La seconda insinuazione è che, ancor più di tali divergenze, pesassero gli elementi negativi raccolti addirittura sull'integrità e affidabilità di alcuni dei magistrati predetti; o le tensioni generate dai roventi scambi di accuse che saranno poi alla base dei procedimenti a carico del capitano DE DONNO ma anche di tre magistrati della Procura di Palermo (oltre che dell'ex procuratore capo GIAMMANCO) che si susseguiranno, tra archiviazioni e successive riaperture d'indagine, e si trascineranno per anni sino alla definitiva archiviazione di tutti i procedimenti disposta con la già citata ordinanza del GIP del Tribunale di Caltanissetta.

Ora, è chiaro che se ci si riferisce alle rivelazioni oggettivamente calunniose che daranno la stura a quei procedimenti, fatte da Angelo SIINO ancora nella veste di fonte confidenziale dei carabinieri del ROS (e segnatamente del capitano DE DONNO e del Col. MORI), val rammentare che tali propalazioni furono raccolte solo a partire dai primi mesi del '93, ben dopo lo svolgimento almeno delle prime due fasi della trattativa con CIANCIMINO (ossia, prima e dopo la decisione di questi, per usare le sue parole, di *passare il Rubicone*).

Con riserva di tornare in prosieguo sulla fallacia degli argomenti difensivi che indugiano su o alludono a tali presunti retroscena, va rilevato, sempre a proposito dell'aver (MORI e DE DONNO) omesso di informare l'A.G., che la pretestuosità delle giustificazioni addotte (da MORI) risalta se solo si fa mente locale alle ripetute attestazioni della stima e della fiducia che gli ex ufficiali odierni imputati riponevano

nel dottor BORSELLINO, corrisposti dallo speciale legame dello stesso BORSELLINO con l'Arma, cementato in anni di leale e reciproca collaborazione; e alimentato dall'aver per anni, in particolare il capitano DE DONNO, cooperato alle più delicate indagini istruite dal giudice FALCONE: fino ad essere investito proprio dal dottor BORSELLINO, con l'avallo del suo diretto superiore, l'allora Col. MORI, del compito di riprendere l'indagine mafia e appalti e riferire dei suoi eventuali sviluppi soltanto al dott. BORSELLINO, stando alla ricostruzione offerta (da entrambi gli odierni imputati) del colloquio che ebbero alla caserma Carini la mattina del 25 giugno 1992.

Liliana FERRARO ha dichiarato o fatto intendere di avere quasi ammonito DE DONNO a informare il dott. BORSELLINO dell'iniziativa intrapresa dai carabinieri; e lui le assicurò che l'avrebbe fatto.

In effetti, lo stesso DE DONNO sul punto, nel processo a carico di MORI e OBINU ha dichiarato che era suo intendimento farlo, non appena il progetto di indurre CIANCIMINO a collaborare si fosse concretizzato, ovvero se CIANCIMINO avesse accettato di fornire informazioni utili alle indagini. Allora sì che avrebbe inserito i contatti con CIANCIMINO nel programma di lavoro da stilare e realizzare nel quadro delle iniziative correlate all'indagine su mafia e appalti. Lo stesso DE DONNO si è detto infatti convinto che, nell'affidare al ROS il compito di rimettere anni all'indagine mafia e appalti, il dott. BORSELLINO vi aveva individuato “uno dei filoni da percorrere per arrivare all'individuazione degli autori delle stragi”

Se dunque non lo informò, fu soltanto perché non c'era ancora nulla di concreto.

Ora, è possibile, anche se decisamente poco probabile (v. infra) che, alla data del 25 giugno, DE DONNO, che aveva già da tempo avvicinato Massimo CIANCIMINO<sup>310</sup> per chiedergli di fargli incontrare suo padre Vito, fosse ancora in attesa di una risposta da parte di quest'ultimo. Ma neppure nelle settimane successive, quando già aveva iniziato la serie di incontri a quattr'occhi con l'ex sindaco di Palermo, fece il minimo

---

<sup>310</sup> Addirittura il 24 o il 25 maggio, secondo quanto ha dichiarato il Generale MORI al BORSELLINO ter.

tentativo di contattare BORSELLINO per informarlo degli sviluppi della loro iniziativa.

E' pacifico poi che MORI incontrò Paolo BORSELLINO la sera del 10 luglio, alla cena svoltasi presso la sede del ROS in Roma. Non era forse l'occasione migliore per discutere dell'operazione CIANCIMINO, ma almeno poteva fargliene cenno rimandando ad un successivo incontro ogni eventuale delucidazione.

Ma anche ammesso che non vi fosse ancora nulla di concreto, alla data del 25 giugno, DE DONNO avrebbe potuto ugualmente anticipare a BORSELLINO il loro progetto, se è vero che si trattava di una delle più importanti iniziative messe in cantiere dai ROS per reagire all'ultimo gravissimo colpo inferto dalla criminalità mafiosa con la strage di Capaci e giungere ad individuare, esattamente come BORSELLINO era determinato a fare, all'individuazione degli assassini del giudice FALCONE, della moglie Francesca MORVILLO e degli uomini della scorta.

D'altra parte, la FERRARO non ricorda con certezza se il capitano DE DONNO, che aveva già contattato Massimo CIANCIMINO, le disse che stava tentando di agganciare per suo tramite il padre Vito, o lo avesse già agganciato.

E su questa incertezza il Generale MORI specula per trarne la (opinabile) conclusione che nell'ultima decade di giugno '92 non v'era stato ancora alcun incontro con Vito CIANCIMINO.

Anzi, egli si spinge ad affermare che, alla data del 25 giugno, essi non sapevano ancora se CIANCIMINO (Vito) avrebbe accettato di incontrarli – o meglio, di incontrare il capitano DE DONNO – poiché a quella data erano ancora in attesa di una sua risposta all'invito fattogli pervenire tramite il figlio Massimo. Altrimenti, aggiunge MORI, ne avrebbero informato il dott. BORSELLINO nel colloquio che ebbero alla caserma Carini quel giorno o in seguito<sup>311</sup>.

---

<sup>311</sup> Cfr. deposizione resa all'udienza del 27.03.1999, al processo BORSELLINO Ter: «P.M.: *“Riesce a collocare temporalmente questa prima occasione nella quale il capitano DE DONNO contatta il CIANCIMINO? E se può specificare anche...”*. MORI: *“sì”*. P.M. *“....dove avviene eventualmente l'incontro e quale fosse in quel momento la posizione giuridica del CIANCIMINO se ne è a conoscenza”*. MORI: *“Allora, ripartiamo sempre 24 o 25 maggio, adesso*

In realtà, queste perentorie asserzioni sui tempi di svolgimento dei contatti preliminari con il CIANCIMINO contrastano con le pur scarse indicazioni fornite al riguardo dal capitano DE DONNO la prima volta che ne parlò in un pubblico dibattito.

Infatti, all'udienza del 24.01.1998, dinanzi alla Corte d'Assise di Firenze nell'ambito del primo processo sulle stragi in continente egli dichiarò di avere avuto due o tre incontri a quattr'occhi con CIANCIMINO nell'intervallo temporale tra le due stragi, ossia tra la fine di maggio e il 19 luglio 1992; e poi ancora un ulteriore incontro sempre a quattr'occhi – poiché ai successivi incontri avrebbe partecipato anche l'allora Col. MORI – dopo la strage di via D'Amelio.

In tutto, egli avrebbe avuto, in questa fase preliminare, tre o quattro incontri, dislocati lungo un arco di tempo non altrimenti specificato che facendo riferimento al generico intervallo cronologico compreso appunto tra le due stragi. Ma per quanto approssimativa, tale indicazione già stride con l'ipotesi che questi incontri preliminari si siano susseguiti – e concentrati – in pratica tutti a luglio (i primi due, o tre nei 18 giorni che precedono la strage di via D'Amelio; e il terzo o quarto nei giorni immediatamente successivi).

Ma ancora più preciso era stato, sul punto, deponendo in quella stessa sede immediatamente prima di DE DONNO, il Col. MORI: «*Vito CIANCIMINO, sollecitato dal figlio, accetta. E ci sono una serie di colloqui che quindi partono...adesso DE DONNO può essere più preciso, non so qual è il primo, comunque partono nel giugno e si sviluppano tra il giugno e il luglio, a cavallo del secondo fatto più grave, cioè via D'Amelio*».

Sembra quindi potersene inferire che almeno un incontro, il primo di questa fase preliminare, ebbe luogo a giugno: a meno di non voler ritenere che quel reiterato

---

*non ricordo con precisione, Capaci. Un altro punto di riferimento è il 19 luglio, via D'Amelio. In mezzo, c'è l'incontro mio con il dottor BORSELLINO a Palermo, alla Caserma Carini, che è il 25 giugno. Io penso che il contatto..., l'avance diciamo tra DE DONNO e Massimo CIANCIMINO, cioè la proposta di DE DONNO a Massimo CIANCIMINO è prima del 25; la risposta è sicuramente dopo il 25 di...di giugno, dopo l'incontro". P.M.: "C'è qualcosa che l'aiuta in questo ricordo cronologicamente così preciso?". MORI: "Sì, perché altrimenti ne avrei parlato con il dottore BORSELLINO; cosa che invece assolutamente non si è verificata"».*

riferimento operato da MORI al mese di giugno (*comunque partono nel giugno e si sviluppano tra il giugno e il luglio*), per datare l'inizio della serie di incontri a quattr'occhi tra il capitano DE DONNO e Vito CIANCIMINO, sia stato frutto di un abbaglio.

Un abbaglio, però mai corretto in seguito, perché dopo l'esame dibattimentale cui entrambi erano stati sottoposti al processo sulle stragi in continente dinanzi alla Corte d'Assise di Firenze, i due ufficiali del R.O.S., tutte le volte che sono stati sentiti – o hanno reso dichiarazioni spontanee – sono stati sempre (più) evasivi sulla datazione degli incontri susseguitisi nella prima fase della “trattativa” con CIANCIMINO.

Fino a che, nel dibattimento di primo grado di questo processo, hanno giocato a rimpiattino sul punto, rinviando l'uno alle precisazioni che avrebbe dovuto fare l'altro, ma che in effetti non sono mai state fatte né dall'uno né dall'altro dei due dichiaranti<sup>312</sup>.

---

<sup>312</sup> Cfr. dichiarazioni spontanee di MORI, pag. 34 del verbale di trascrizione dell'udienza dell'8.09.2016: «*I tempi dei contatti con Vito CIANCIMINO, come ricordato, sono stati indicati sia da me, che da DE DONNO, davanti alle Corti d'Assise di Firenze e Caltanissetta in epoca non sospetta, precisamente il 27 gennaio 1998, allegato 9 a queste dichiarazioni, e il 27 marzo 1998, allegato 9 a queste mie dichiarazioni*». Ora, delle dichiarazioni rese dinanzi alla Corte d'Assise di Firenze (peraltro, l'udienza era quella del 24 gennaio 1998) s'è già detto. Al dibattimento del BORSELLINO Ter, invece, MORI e DE DONNO non furono affatto “precisi”. Il primo, a domanda specifica se sapesse precisare quando si era realizzato il primo contatto diretto tra il capitano DE DONNO e il CIANCIMINO, rispose: «*Guardi, questo non glielo so dire, bisognerebbe chiederlo proprio a DE DONNO*». E aggiunge che *certamente lo aveva incontrato nel mese di luglio*: ciò che però non esclude che potesse esserci stato un primo incontro a giugno. A sua volta, DE DONNO non fu sentito sui contatti e i rapporti intrattenuti con Vito CIANCIMINO, perché la Corte, con ordinanza emessa alla stessa udienza ritenne superfluo il suo esame sulle medesime circostanze su cui era stato sentito il suo superiore diretto, Col. MORI; e ammise l'esame del DE DONNO, circoscrivendolo alle sole informazioni in ipotesi fornite al SIINO sul tenore dei suoi rapporti con il CIANCIMINO.

Inoltre, sempre nel corso delle dichiarazioni spontanee rese all'udienza dell'8.09.2016, lo stesso MORI ha inopinatamente contratto sensibilmente il numero degli incontri tra il capitano DE DONNO e CIANCIMINO, così come la loro dislocazione temporale, lasciando intendere che ve ne fosse stato solo uno prima e uno dopo la strage di via D'Amelio: «*Dopo un primo incontro di studio con l'Ufficiale, a seguito della strage di via D'Amelio egli manifestò una certa propensione al dialogo*» (cfr. pag. 10).

Quanto alle dichiarazioni spontanee rese da DE DONNO al dibattimento di primo grado del presente processo (cfr. memoria depositata dall'avv. MILIO all'udienza del 7.10.2016, pag. 1), egli si è limitato a rinviare, sul tema dei contatti con Vito CIANCIMINO, a quanto dichiarato dal Col. MORI: «*Il tema dei contatti con VC è stato ampiamente trattato dal signor generale MORI, ed è peraltro stato ben sviscerato in sentenze anche definitive. Ometto quindi di ripetermi perché il contenuto delle mie dichiarazioni coincide con alla lettera con quanto appena ha rappresentato il Signor*

Possono dunque ricapitolarsi nei termini che seguono gli elementi, in larga parte già evidenziati dal giudice di prime cure, da cui si ricava la certezza che l'averne gli ex ufficiali del R.O.S. odierni imputati omesso di informare l'A.G. del loro progetto, prima, e poi dell'iniziativa concretamente intrapresa attraverso i contatti effettivamente intrattenuti con Vito CIANCIMINO fu, intanto, un'omissione, rispetto ai doveri inerenti al loro Ufficio; e comunque fu frutto di una scelta ponderata e deliberata.

**1.-** Liliana FERRARO ha sempre dichiarato di avere raccomandato a DE DONNO di informare BORSELLINO del "loro" progetto, e di avergli detto che lo avrebbe fatto lei stessa. E DE DONNO le assicurò che ne avrebbero parlato al dottor BORSELLINO. Invece, non lo fecero mai, né lui né MORI né SUBRANNI (quest'ultimo non poteva certo essere all'oscuro della più importante attività investigativa – o di un'iniziativa che prometteva di essere tale - concertata dagli ufficiali al suo comando, come del resto sembra potersi evincere dalle dichiarazioni del capitano DE DONNO), pur avendone avuto la possibilità, e in diverse occasioni. La prima fu il 25 giugno.

L'assunto di MORI - mai esplicitamente e specificamente confermato da DE DONNO, che si è sempre limitato a fare riferimento, in termini generici e indeterminati, alle dichiarazioni del suo comandante - secondo cui la visita di DE DONNO alla FERRARO si collocherebbe in uno dei giorni successivi al 25 giugno e prima del 28 giugno (data dell'incontro della stessa FERRARO con il dott. BORSELLINO), e quindi il 26 o il 27 giugno, è poco credibile, perché sposta quella visita troppo a ridosso del 28 giugno. La FERRARO invece ricorda di avere ricevuto la visita di DE DONNO *qualche giorno prima* di avere incontrato BORSELLINO; e, a specifica domanda (*lei ricorda quando, dopo il colloquio con DE DONNO, incontrò Paolo BORSELLINO e gli riferì questa circostanza?*), ha precisato: "*Qualche giorno, non molto...tre o quattro giorni....*"<sup>313</sup>. Sicché la visita di DE DONNO risalirebbe tutt'al più al 24 giugno: è

---

Generale» (cfr. anche verbale di trascrizione udienza dell'8.09.2016).

<sup>313</sup> Cfr. pagg. 40-41 del verbale di trascrizione udienza del 16.06.2016.

possibile anche prima, ma non dopo tale data (dovendo escludersi la giornata del 25 giugno: v. infra) .

Nel ribadire poi la sua collocazione nella settimana del trigesimo della strage di Capaci, non esclude che la visita in questione possa essere avvenuta nei giorni a cavallo del 23 giugno, ossia il 22 o il 24 giugno, mentre ritiene di poter escludere la giornata del 23, perché interamente assorbita dalle cerimonie e i riti commemorativi (e deve escludersi il 25 giugno perché quel giorno DE DONNO è insieme a MORI a Palermo, dove incontra il dott. BORSELLINO)<sup>314</sup>.

Sempre la FERRARO fornisce, inconsapevolmente, un ulteriore riferimento temporale anche se solo indiretto, quando dice che, prima che lei si decidesse a contattare BORSELLINO per informarlo della visita di DE DONNO, fu lo stesso BORSELLINO a telefonarle, dicendole che stava partendo per un convegno che si sarebbe tenuto a Bari nel fine settimana (cioè il 27 e 28 giugno) e che aveva urgenza di incontrarla per parlarle di una serie di questioni. E così concordarono di vedersi in una saletta di Fiumicino, dovendo entrambi rientrare a Palermo nel pomeriggio-sera di domenica 28 giugno.

In effetti dalle audizioni di alcuni dei magistrati che furono sentiti dal C.S.M sulle ragioni del gesto di protesta con cui, all'indomani della strage di via D'Amelio, 8 dei magistrati della DDA avevano rassegnato le dimissioni dal loro incarico chiedendo di essere assegnati ad altro Ufficio, nonché più in generale sui motivi di contrasto e le tensioni interne al medesimo ufficio (a partire dal modo in cui gli organi competenti avevano affrontato la problematica relativa alla sicurezza e all'incolumità degli stessi magistrati) è emerso che la mattina di sabato 27 giugno, quando il procuratore GIAMMANCO fu raggiunto da una telefonata del procuratore di Firenze VIGNA, che

---

<sup>314</sup> Cfr. pagg. 18-169 del verbale di trascrizione udienza del 16.06.2016: “FERRARO: <<...quindi 28 giugno. Ho detto che tra il momento in cui ho parlato con il Capitano DE DONNO e questa data non è passato molto tempo, anzi, perché altrimenti avrei adottato una soluzione, informazione diversa; debbo ritenere, qualche giorno prima, quindi nella settimana precedente il 28...sarei portata ad escludere il giorno del trigesimo perché eravamo presi dal trigesimo, dalla commemorazione. Solo per questo>>”. “Avv. PIROMALLO: <<Sì ma potrebbe essere stato 22 o 24, cambia poco>>”. “FERRARO: <<Comunque siamo in quell’arco temporale>>”.

gli comunicava la disponibilità di Gaspare MUTOLO a collaborare con la giustizia, ponendo però come condizione di parlare con il dott. BORSELLINO, i magistrati subito messi al corrente della novità, e incaricati di prepararsi a partire per andare a raccogliere le dichiarazioni di MUTOLO - dopo che GIAMMANCO aveva deciso di assegnare l'incarico all'aggiunto ALIQUO' e ai sostituti LO FORTE e NATOLI, rispettando il criterio ordinario di attribuzione degli incarichi per ambiti territoriali (che avrebbe escluso proprio Paolo BORSELLINO, il quale si occupava delle indagini per vicende di c.o. nelle province di Trapani e Agrigento) - si posero il problema di attendere il ritorno di Paolo, che quella mattina non era raggiungibile neppure per telefono (cfr. audizione di NATOLI) perché si trovava al convegno di Bari.

Se ne inferisce, o almeno è altamente probabile giusta tale ricostruzione, che il dott. BORSELLINO ebbe a telefonare alla FERRARO per concordare un incontro di persona e prima possibile (che poi avvenne il 28 giugno all'aeroporto di Fiumicino) nella giornata del 26 giugno, quando si apprestava a partire per Bari, come accertato già nel BORSELLINO ter<sup>315</sup> (lo stesso 26 giugno, di mattina, era ancora a Palermo nei locali del Centro RAI per registrare un'intervista, come rammenta con certezza la dott.ssa SABBATINO).

Ma a quella data, cioè il giorno del contatto telefonico predetto, la visita di DE DONNO alla FERRARO c'era già stata.

Va poi ribadita, per la sua stringenza logica, una considerazione già anticipata.

E' arduo credere che i carabinieri del R.O.S. si esponessero al rischio di una magra figura presso i vertici istituzionali (e per primo il Ministro MARTELLI, con il quale avevano un rapporto non facile per via della sua dichiarata preferenza per la D.I.A.), mettendoli a parte del loro proposito di avviare contatti con Vito CIANCIMINO per farne una fonte confidenziale di alto livello, senza avere prima acquisito con certezza quanto meno la disponibilità dell'interessato ad incontrarli.

---

<sup>315</sup> Cfr. pag. 247 della sentenza AGATE Mariano+25, proc. nr. 29/97 R.G.: «la mattina del 26 giugno partì dall'aeroporto di Punta Raisi alla volta di Bari, per poi recarsi a Giovinazzo, ove si trattenne fino a domenica 28 giugno, facendo poi rientro a Palermo nella serata dello stesso giorno».



Non risponde al vero, poi, che il dott. BORSELLINO dopo il 25 giugno sia partito per la Germania (ciò avverrà solo il 6 luglio), e non vi sia stato quindi tempo e modo di rivederlo.

Si è accertato invero che egli si trattenne a Palermo dal 28 al 30 giugno. Poi è a Roma per interrogare MUTOLO (e MESSINA). Il 4 luglio è a Marsala per la cerimonia di saluto organizzata dai colleghi della locale Procura. Il 6 luglio parte per la Germania, ma rientra il 10 luglio (cfr. audizione della dott.ssa PRINCIPATO che partecipò alla trasferta tedesca e deposizione del tenente CANALE), quando è addirittura a cena a Roma presso la sede del R.O.S.; e MORI fu presente a quella cena. Il dott. BORSELLINO si trattenne in albergo e l'indomani partì in elicottero, insieme al generale SUBRANNI alla volta di Salerno, dove il 12 luglio parteciperà alla cerimonia di battesimo del figlio di un collega e amico di famiglia (Diego CAVALIERO). E il 16 e il 17 luglio è ancora a Roma, per proseguire gli interrogatori di MUTOLO e MESSINA.

**2.-** Non c'era alcuna valida ragione di tenere il dott. BORSELLINO all'oscuro del loro progetto, anche prima che da CIANCIMINO fosse venuta la conferma della sua disponibilità ad incontrarli, se è vero che proprio a MORI e a DE DONNO lo stesso BORSELLINO aveva proposto di lavorare insieme all'indagine mafia e appalti, nella convinzione che fosse uno dei filoni investigativi che avrebbero potuto condurre ad individuare causali, mandanti ed esecutori della strage di Capaci: ciò che, a dire degli odierni imputati, era l'obbiettivo precipuo che intendevano perseguire attraverso l'auspicata collaborazione di CIANCIMINO.

Ma in ogni caso, già alla fine di giugno (v. supra) era iniziata la serie di incontri a quattr'occhi di DE DONNO con CIANCIMINO, che erano poi proseguiti a luglio.

E' vero che s'era trattato solo di incontri preliminari e non era ancora possibile prevedere con certezza cosa ne sarebbe scaturito.

Ma proprio per questa ragione, considerato il tenore della proposta che gli ufficiali predetti intendevano rivolgergli, e che di fatto gli rivolsero, sia pure – stando alla loro

versione – solo come espediente per vincerne la diffidenza, essi non potevano neppure escludere che CIANCIMINO accettasse di adoperarsi per stabilire un contatto con i vertici mafiosi, e che vi riuscisse, per quanto ritenessero tale evenienza poco probabile. Ed allora, in vista di tale evenienza, sarebbe stato il caso di informarne preventivamente l'autorità giudiziaria, almeno nella persona di un magistrato nel quale riponevano assoluta fiducia, qual era il dott. BORSELLINO, come del resto lo stesso MORI finisce per ammettere (quando si dice certo che il 25 giugno DE DONNO non avesse ancora ricevuto la conferma della disponibilità di Vito CIANCIMINO ad incontrarlo, perché altrimenti ne avrebbero informato BORSELLINO in occasione del loro colloquio alla Caserma Carini).

Infatti, nell'eventualità, magari remota ma non impossibile che CIANCIMINO fosse riuscito ad avviare contatti con i vertici mafiosi, si sarebbero dovuti approntare quei servizi (di appostamento o pedinamento) e quelle attività tecniche (intercettazioni telefoniche e ambientali) che invece MORI mai predispose – neppure dopo avere raggiunto la certezza che, contro le sue stesse previsioni iniziali, CIANCIMINO aveva effettivamente contattato degli intermediari che gli avevano permesso di raggiungere i vertici mafiosi - e per cui sarebbe stato necessario raccordarsi per tempo con l'autorità giudiziaria competente.

**3.-** In ogni caso, se era troppo presto per riferirne all'autorità giudiziaria, ancora meno giustificato e giustificabile era parlarne invece in termini così espliciti con vari esponenti politici e istituzionali, a rischio di bruciare quella che poteva in effetti evolvere come un'operazione info-investigativa di altissimo livello.

**4.-** Proprio perché l'operazione era solo all'inizio (alla fine di giugno, ma anche alla data del 22 luglio) e ancora non si poteva neppure prevedere se essa avrebbe avuto concreti sviluppi, la ragione di informarne i vertici delle istituzioni, e segnatamente autorevoli esponenti delle massime autorità di Governo (e dell'opposizione), non

poteva certo farsi consistere nel desiderio di fare bella figura, potendo l'operazione risolversi in un flop.

**5.-** Insuperati restano i rilievi critici formulati dal primo giudice in ordine alla giustificazione ulteriore adottata da MORI, che evoca il clima di sospetto e diffidenza reciproca e i contrasti che all'epoca inficiavano i rapporti tra il R.O.S. e la Procura della Repubblica di Palermo:

a) Anzitutto, è un argomento che, a tutto concedere, non varrebbe nei riguardi di Paolo BORSELLINO.

b) In secondo luogo, l'autorità giudiziaria di riferimento in questo caso non sarebbe stata necessariamente la Procura di Palermo, ma quella di Caltanissetta, che già indagava sulle stragi siciliane, o la Procura di Roma, dove CIANCIMINO risiedeva e avrebbe potuto avviare i suoi tentativi di contattare i vertici mafiosi.

c) Al netto poi di polemiche giornalistiche e relativo corredo di speculazioni e strumentalizzazioni politico-mediatiche (di cui era stato vittima in passato lo stesso giudice FALCONE costretto a difendersi in un procedimento disciplinare aperto dal C.S.M. a seguito di denunce di qualificati esponenti politici ripreso con grande clamore dagli organi di stampa<sup>316</sup>), può concedersi che vi fossero divergenze di vedute non solo

---

<sup>316</sup> La vicenda è richiamata nel corso delle audizioni di alcuni magistrati della Procura di Palermo dinanzi al C.S.M., tra il 28 e il 31 luglio 1992, i cui verbali sono stati versati in atti, a seguito di ordinanza ammissiva di questa Corte. Il Procuratore GIAMMANCO in particolare, nel respingere fermamente l'accusa di avere reso praticamente impossibile al giudice FALCONE di proseguire il suo lavoro nella procura da lui retta, rammenta, a riprova dei rapporti di stima e vicinanza che lo legavano a FALCONE, l'appassionata difesa che lo stesso GIAMMANCO aveva svolto della figura del dott. FALCONE e delle sue eccelse qualità morali e professionali in occasione della sua audizione dinanzi al C.S.M. il 14 ottobre 1991, nell'ambito del procedimento disciplinare che era stato aperto a seguito delle dichiarazioni del sindaco di Palermo Leoluca ORLANDO (cf. anche verbale n. 44, del 30 luglio 1992, e ivi audizione del dott. Gioacchino NATOLI: <<....il tutto va sempre inserito in quel famoso clima del quale ho tentato di darvi una rappresentazione. Laddove Giovanni FALCONE avesse fatto esplodere questo problema – N.d.R.: allude all'improvvido allentamento delle misure di sicurezza nei riguardi del dott. FALCONE, dopo il suo trasferimento al Ministero – quando lui si trovava al Ministero, quando tutti dicevamo, mi ci metto pure io, che Giovanni aveva perso la sua indipendenza, che tanto Giovanni aveva abbandonato la lotta alla mafia, che tanto era dovuto venire qua al Consiglio (...) per rendere conto e ragione del perché Giovanni FALCONE non avesse fatto il mandato di cattura ai cavalieri del Lavoro, perché Giovanni

e non tanto sugli esiti cui era approdata l'indagine mafia e appalti, quanto sulla necessità di approfondire il versante delle collusioni politico-affaristiche che coinvolgevano pezzi importanti dell'imprenditoria anche nazionale, e autorevoli esponenti politici. Divergenze, soprattutto, sul fatto che le risultanze acquisite giustificassero ulteriori e più fecondi sviluppi di quell'indagine. Ed è altresì plausibile che gli investigatori che in prima persona avevano per anni svolto le indagini, e il capitano DE DONNO in testa a tutti, avessero nutrito aspettative sulla possibilità di conseguire risultati sul piano giudiziario, in termini di adozione di misure restrittive o di rinvio a giudizio degli indagati, molto più consistenti rispetto alle richieste finali avanzate dalla Procura della Repubblica di Palermo; soprattutto se si considera che già a giugno '92 i magistrati titolari dell'indagine si andavano orientando per l'archiviazione di tutti soggetti che non erano stati attinti dalle misure custodiali applicate nei riguardi di SIINO Angelo e c.ti (i soli per i quali era stata avanzata richiesta di rinvio a giudizio). Aspettative, però, superiori all'effettiva consistenza probatoria degli elementi raccolti, almeno nella valutazione che ne fece l'organo requirente, il solo cui competeva tale valutazione che peraltro sfociò in una corposissima richiesta di archiviazione, dettagliatamente motivata in relazione alla posizione di ciascun indagato e sorretta da una ricognizione scrupolosa delle risultanze acquisite, almeno per quanto è dato a questa Corte poter evincere dalla documentazione versata in atti (cfr. richiesta di archiviazione datata 13 luglio 1992, a firma dei sostituti Guido LO FORTE e Roberto SCARPINATO).

Ivi si dava ampiamente conto della scelta di trasmettere copia dell'informativa del 16 febbraio '91 o di stralciare e trasmettere gli atti a varie autorità giudiziarie, per quanto

---

*FALCONE non aveva, a mio avviso, nascosto la verità nei cassettei, perché aveva fatto il mandato di cattura nei confronti di PELLEGRITI non appena PELLEGRITI aveva accusato LIMA e quant'altro, il clima è quello (...) perché fino a quando Giovanni FALCONE fece il magistrato evidentemente aveva una credibilità nei confronti dell'esterno che sicuramente fu superiore, anzi fu indiscussa secondo me, in ordine alla trasparenza di ciò che faceva. Dal momento in cui lasciò l'ordine, sia pure temporaneamente, della magistratura per andare a ricoprire quell'incarico ministeriale, è stato oggetto di tutto quello che ognuno di noi ricorda benissimo e che comunque è sulle cronache di tutti i giornali, basta andare in una biblioteca e lo andiamo a leggere>>>).*

di rispettiva competenza in ordine a fatti che esulavano dalla competenza della Procura di Palermo non essendo specificamente connessi all'indagine *per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., ipotizzato in relazione all'attività di un'associazione mafiosa volta al controllo di attività economiche connesse ad appalti pubblici e privati in varie parti della Sicilia*<sup>317</sup>.

In particolare, in data 5/02/1992, sulla base di talune risultanze compendiate nell'informativa R.O.S. del 12 novembre 1991 e relativi allegati, era stato disposto lo stralcio degli atti riguardanti *rapporti fra rappresentanti della S.P.A. RIZZANI-DE ECCHER ed esponenti politici e amministrativi romani* che l'Ufficio di Procura aveva reputato non riconducibili ex se ad alcuna specifica ipotesi di reato e comunque inerenti a fatti privi di connessione con il procedimento n. 2789/90 N.C.; e tuttavia, gli atti così stralciati - per essere iscritti nel Registro A.N. (cioè Altre Notizie) n. 95/92 - erano stati trasmessi in data 7/02/1992, *per le eventuali valutazioni di sua competenza*, al Procuratore di Roma.

Altri atti relativi all'indagine che aveva coinvolto nell'originario proc. n. 2789/90 N.R. rappresentanti della RIZZANI-DE ECCHER, e segnatamente gli atti relativi al sequestro della contabilità della società predetta, inserita nei computer aziendali sequestrati dai carabinieri del R.O.S. (in copia) il 12/07/1991, ma trasmessi alla Procura di Palermo solo con Nota dello stesso R.O.S. n. 5434/40-31 "P" dell'11/02/1992, erano stati stralciati, unitamente alla consulenza tecnica espletata sulle bobine contenenti la contabilità predetta, per la stessa ragione, e cioè perché riguardavano fatti privi di connessione con l'oggetto del proc. nr. 2789/90 N.R. e di per sé non riconducibili ad alcuna ipotesi di reato. Ma anche il fascicolo così stralciato era stato trasmesso per competenza ad altro Ufficio giudiziario, individuato questa volta nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine, città in cui avevano sede quasi tutte le società cui si riferiva la contabilità sequestrata.

---

<sup>317</sup> Cfr. pagg. 8-11 della richiesta di archiviazione datata 13 luglio 1992 nei riguardi di DE ECCHER+20, nell'ambito del proc. nr. 2789/90 N.C.

## **5.8.- Ancora sulle presunte tensioni con la Procura di Palermo per l'indagine “mafia e appalti”.**

Non una sola parola è stata spesa dalla difesa degli odierni imputati a conforto dell'ipotesi o anche solo del sospetto che le decisioni sopra richiamate della Procura di Palermo, invece che atti dovuti, fossero influenzate in qualche misura dalla preoccupazione di evitare ulteriori sviluppi compromettenti per gli imprenditori lambiti dall'indagine o per i loro presunti referenti politici.

Altri stralci dall'originario proc. nr.2789/90 R.N. erano stati disposti, in data 11/05/1992, per gli atti relativi all'Informativa R.O.S. n. 5439/49 “P” del 21/01/1992, e relativi allegati, con la conseguente formazione del proc. n. 2775/92 N.C. a carico di FALDETTA Alfredo +14 (in cui si ipotizzava il reato di associazione a delinquere comune finalizzata alla commissione dei reati di cui agli artt. 323 e 324 c.p.); e in data 15/06/1002 per gli accertamenti già delegati, sempre ai carabinieri del R.O.S., ma ancora in corso di evasione, relativi alla vicenda degli appalti SIRAP. In entrambi i casi, gli stralci avevano riguardato fatti penalmente rilevanti e meritevoli di ulteriori approfondimenti, ma diversi da quelli che costituivano oggetto del procedimento n. 2789/90; ed erano stati propedeutici a ulteriori e più fecondi sviluppi delle indagini che, grazie ad una cospicua implementazione del compendio probatorio iniziale – per la sopravvenuta disponibilità di alcuni degli imprenditori già indagati nel proc. nr. 2789/90 a riferire quanto a loro conoscenza, e anche per le rivelazioni di nuovi collaboratori di giustizia - avrebbero poi dato i loro frutti, pure sul piano degli esiti giudiziari: a riprova di quanto fossero infondate le voci di un presunto intento di “insabbiamento” da parte della Procura di Palermo.

*Le interlocuzioni di VIOLANTE con GIAMMANCO sull'indagine “mafia e appalti”.*

Un inopinato appiglio alla prospettazione difensiva, che indugia su tale sospetto, sembrerebbe essere venuto dalla testimonianza da ultimo resa dinanzi a questa Corte dall'on. VIOLANTE.

Questi infatti già nel corso della deposizione resa al dibattimento di primo grado (udienza del 18.12.2015) aveva riferito di essere venuto a conoscenza dell'indagine mafia e appalti perché gliene aveva parlato una volta il giudice FALCONE, quando era in procinto di trasferirsi al ministero, se mal non ricorda, che attribuiva grande importanza a quell'indagine e al problema dell'ingerenza mafiosa negli appalti. Di opposto parere era invece il procuratore GIAMMANCO che, più volte ebbe a parlargli di quella indagine.

Dinanzi a questa Corte, l'on. VIOLANTE ha ribadito che era stato il Procuratore GIAMMANCO a chiedere e ottenere di incontrarlo per parlargli dell'indagine su mafia e appalti. Su tale tema ebbero diversi colloqui, sempre su richiesta del Procuratore, che si spese per illuminarlo sull'inconsistenza del rapporto dei carabinieri e delle risultanze emerse. Il teste è certo dei luoghi di quegli incontri, e cioè l'Hotel in cui egli alloggiava durante i suoi soggiorni palermitani, mentre è apparso molto più insicuro nel collocarli nel tempo. Ma poi ha fornito una serie di indicazioni che fanno ritenere altamente probabile l'estate del 1991, e comunque più probabile che non l'estate del '92. Ha detto infatti che si svolsero certamente prima delle stragi; che su quell'indagine erano filtrate anche alcune indiscrezioni sulla stampa, alle quali comunque lui non aveva dato alcun rilievo; ma ha altresì precisato che non era ancora Presidente della Commissione Antimafia e rappresentava il suo partito in seno alla Commissione Antimafia della precedente legislatura, ovvero quella presieduta dal senatore Gerardo CHIARAMONTE.

Ebbene, l'onorevole VIOLANTE ha sottolineato che lui stesso s'era chiesto quale fosse il senso di quella interlocuzione così insistentemente cercata da GIAMMANCO e per quale ragione si premurasse di sminuire l'importanza di quell'indagine e del rapporto del R.O.S. che ne compendia le risultanze. Solo alcuni anni dopo comprese *quello che abbiamo compreso tutti*, e cioè che il Procuratore GIAMMANCO tendeva a non valorizzare quel rapporto perché esso avrebbe messo in luce talune collusioni tra mafia e politica *che forse non convincevano il Procuratore*.

Se però si contestualizza storicamente l'episodio rievocato dall'onorevole VIOLANTE è possibile pervenire ad una lettura della condotta del Procuratore che nessun appiglio fornisce, a ben vedere, al clima di sospetto e diffidenza nei rapporti tra la Procura palermitana e il ROS evocato dal Generale MORI a giustificazione delle sue – e di DE DONNO – remore a informare quell'ufficio giudiziario dell'operazione CIANCIMINO.

Intanto, i colloqui con VIOLANTE, giusta la datazione all'estate del '91, risalgono ad un'epoca in cui, come s'è visto, le notizie di stampa sul possibile coinvolgimento nell'indagine di noti esponenti politici sopravanzavano gli elementi concretamente rassegnati ai magistrati titolari dell'inchiesta e quelli compendiate nel rapporto originario del 16 febbraio. Ma il Procuratore di Palermo, o comunque l'Ufficio che egli dirigeva, era già al centro di una velenosa campagna mediatica che alimentava il sospetto che si volesse sterilizzare un'indagine che prometteva di portare alla luce possibili collusioni di pezzi importanti della classe politica non solo siciliana con esponenti mafiosi di spicco cointeressati alla sparizione degli appalti e delle relative tangenti.

VIOLANTE non aveva alcun titolo né motivo o interesse per interloquire su quell'indagine, se non per le possibili implicazioni su un tema certamente di competenza della Commissione Antimafia, qual era quello dei rapporti tra mafia e politica che anche la Commissione CHIAROMONTE (e VIOLANTE ne faceva parte) affrontò nei suoi lavori e che fu lumeggiato anche nella relazione di minoranza, sottoscritta dallo stesso VIOLANTE. Ma l'insistenza con cui il Procuratore GIAMMANCO s'era fatto carico di rappresentargli l'inconsistenza delle risultanze dell'indagine dei carabinieri trova plausibile spiegazione nell'ansia e nella preoccupazione dello stesso GIAMMANCO di allontanare da sé il sospetto - alimentato dalle fughe di notizie sullo stato dell'indagine e sui suoi presunti mancati sviluppi - che vi fosse da parte sua e dell'Ufficio che dirigeva l'intento di insabbiare l'inchiesta per tenere indenni i politici che rischiavano di restarvi coinvolti. Un sospetto dal quale del resto il Procuratore GIAMMANCO aveva dovuto difendersi, unitamente



al giudice Giovanni FALCONE, anche nell'ambito dell'indagine esperita dal C.S.M. a seguito dell'esposto presentato da tre autorevoli esponenti del movimento politico La Rete, preceduto dalla nota intervista rilasciata dall'on. Leoluca ORLANDO a L'Unità il 14 agosto 1991.

*Le accuse di insabbiamento e le tensioni alla Procura di Palermo.*

Della stessa ansia, della stessa preoccupazione di respingere accuse e sospetti che reputava ingiusti e lesivi della sua reputazione di cui GIAMMANCO darà prova nella successiva e certo non meno infuocata estate del '92, allorché convocherà per il 14 luglio una riunione di tutti i sostituti, anche quelli che non facevano parte della D.D.A., per informarli sullo stato delle indagini più delicate, in modo che non vi fossero dubbi sulla correttezza e trasparenza con cui quelle indagini erano state condotte, al contrario di quanto insinuato nell'ennesima velenosa campagna di stampa che rischiava di turbare la serenità e la fiducia reciproca all'interno dell'Ufficio requirente.

Così come l'ansia e la preoccupazione di fronte al montare, sull'onda di proteste di piazza, in una Palermo sconvolta dalla strage di via D'Amelio, dell'accusa di non avere fatto quanto avrebbe potuto e dovuto per proteggere l'incolumità di Paolo BORSELLINO e la sicurezza degli altri magistrati in prima linea nella lotta alla mafia lo indusse ad un'iniziativa sconsiderata quale quella di promuovere la mattina del 20 luglio, a poche ore di distanza dalla strage BORSELLINO, una nuova assemblea "plenaria" dei magistrati del suo Ufficio, minacciando di rassegnare le proprie dimissioni se non ne fosse scaturita una chiara e unanime manifestazione di solidarietà e piena fiducia al Capo dell'Ufficio (che non vi fu, perché i sostituti si divisero tra quanti ritenevano ingenerosi gli attacchi a GIAMMANCO - sfociati in aggressioni verbali di numerosi manifestanti all'uscita da una riunione in prefettura – e coloro che non perdonavano al Procuratore la scarsa sensibilità di cui, a loro avviso, egli aveva dato prova nel gestire il problema della sicurezza dei magistrati del suo Ufficio, in generale, e di Paolo BORSELLINO in particolare).

Iniziativa che destò sconcerto persino in quei sostituti che non avevano nulla da rimproverare per quanto a loro conoscenza sull'operato del Capo della Procura, perché denotava come la tutela del suo onore e il rispetto per la sua professionalità fosse la sua principale preoccupazione in quel tragico frangente, in cui l'orrore e la commozione per l'accaduto dominava i pensieri e gli animi di tutti gli onesti cittadini e ancor più attanagliava i magistrati dell'Ufficio in cui il dott. Borsellino rappresentava un prezioso interlocutore per i più esperti e un sicuro punto di riferimento per i più giovani sostituti<sup>318</sup>.

D'altra parte, il documento di cui già s'è detto, rinvenuto nell'incartamento processuale relativo all'indagine sull'esposto anonimo denominato "Corvo2" ossia il biglietto con firma autografa del Generale SUBRANNI indirizzato al Procuratore capo di Palermo e databile ai primi di luglio del '92, denota un'assoluta cordialità e familiarità di rapporti tra i due che non fa affatto adombrare un clima di sospetto e diffidenza reciproca tra l'Ufficio requirente diretto dal GIAMMANCO e il ROS di cui all'epoca il Generale SUBRANNI era il comandante, nonché diretto superiore di MORI e DE DONNO.

Lo stesso GIAMMANCO, nel corso della sua audizione al C.S.M. nella seduta del 29 luglio '92 (v. verbale n. 40), nel respingere le accuse mossegli dalla stampa già l'anno prima (con particolare riguardo ad un articolo a firma del giornalista Alberto CAVALLARO, pubblicato sul Corriere della Sera del 20 luglio 1991) di avere sostanzialmente insabbiato l'indagine mafia e appalti in cui erano implicati alcuni uomini politici, esibì un telegramma datato 20 luglio 1991, a firma del Generale SUBRANNI e a lui diretto (ma analogo messaggio era stato indirizzato al giornalista CAVALLARO e al Direttore di Corsera), nel quale si dava atto che l'inchiesta in questione era stata iniziata, proseguita e portata a compimento, operando i carabinieri sempre in stretta intesa con la magistratura.

---

<sup>318</sup> Cfr. audizione dei magistrati della Procura della Repubblica di Palermo dinanzi al "Gruppo di Lavoro per gli Interventi nelle zone più colpite dalla criminalità organizzata", costituito in seno al C.S.M. (Roma, dal 28 al 30 luglio 1992).

Ma, per tornare alla testimonianza di VIOLANTE, che il Procuratore GIAMMANCO potesse trarre motivo di compiacimento dal constatare la scarsa consistenza sul piano probatorio del rapporto mafia-appalti e dell'indagine correlata, soprattutto per gli scarni elementi che potevano far adombrare un coinvolgimento di alcuni esponenti politici nel sistema di spartizione degli appalti, si può pure concedere, considerati i suoi rapporti di amicizia e frequentazione personali, mai smentiti ed anzi pubblicamente ostentati, con un noto uomo politico molto "chiacchierato" - anche per presunte relazioni pericolose con ambienti mafiosi, di cui era stata fatta menzione pure nella sentenza, passata in cosa giudicata, emessa nel processo c.d. Maxi-bis – qual era Mario D'ACQUISTO, a sua volta ritenuto molto vicino a Salvo LIMA.

Solo molti anni dopo un collaboratore di giustizia di indubbio spessore come Antonino GIUFFRE' confermerà che in effetti Mario D'Acquisto aveva fama, negli ambienti di Cosa Nostra, di politico "serio e affidabile". Bernardo PROVENZANO gliene parlò dopo la sua scarcerazione, all'inizio del '93, come del naturale candidato a succedere a Salvo LIMA quale referente politico di Cosa Nostra, tanto che si era pensato di avvicinarlo approfittando del fatto che fosse di casa nella zona di Caccamo e Termini Imerese (che rientravano nel mandamento retto dallo stesso GIUFFRE'): proposito che peraltro non ebbe poi un seguito concreto<sup>319</sup>.

Ma ancora nel 1992 il Capo di una delle Procure più impegnate nell'azione di contrasto alla c.o. poteva permettersi di non fare mistero della sua amicizia personale con l'onorevole D'ACQUISTO – che peraltro era ancora deputato della D.C., eletto a partire dal 1983 per tre legislature consecutive, e oltre ad essere stato in precedenza Presidente della Regione siciliana, aveva ricoperto importanti incarichi di governo, come sottosegretario, e poi quale presidente di varie commissioni parlamentari, fino a divenire, nel 1990, vice-presidente della Camera dei Deputati – tanto da dichiararlo senza esitazioni in un'intervista concessa ad un quotidiano nazionale.

---

<sup>319</sup> Cfr. esame di Antonino GIUFFRE', pag. 123 del verbale di trascrizione dell'udienza del 21.11.2013.

Ciò che conta, però, è che, oggettivamente, il dossier mafia e appalti e i suoi allegati (ovvero gli atti che l'estensore del rapporto ritenne di dovervi allegare, riservandosi di allegare gli altri con una successiva informativa, come sostenuto dal difensore di MORI nella sua arringa e nella memoria depositata al termine della discussione) avevano una così scarsa consistenza sul piano probatorio da non potere neppure giustificare ulteriori approfondimenti sotto il profilo del possibile coinvolgimento di esponenti politici locali e nazionali molto noti (quali appunto Salvo LIMA, Calogero MANNINO e Rino NICOLOSI) in accordi di spartizione delle tangenti per gli appalti con gli esponenti mafiosi già indagati.

E, soprattutto, conta che le simpatie politico-partitiche o i rapporti personali del Procuratore non avessero minimamente interferito con l'azione e le scelte dei magistrati titolari dell'inchiesta.

Sotto questo profilo, preziose indicazioni sono venute dai verbali delle sedute che nei giorni immediatamente successivi alla strage di via D'Amelio, e precisamente dal 28 al 31 luglio 1992, il "Gruppo di lavoro per gli interventi nelle zone più colpite dalla criminalità organizzata" del C.S.M. dedicò alle audizioni dei magistrati della Procura della Repubblica di Palermo, e al Procuratore Generale SICLARI, nonché all'Avv. Generale preso la medesima Corte territoriale, per fare chiarezza "*sullo stato di grave tensione esistente nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di quella città*", come recita lo scarno verbale della seduta del 22 luglio 1992 nel corso della quale il Gruppo di lavoro predetto decise di disporre con urgenza l'audizione di tutti i magistrati di quell'Ufficio.

#### **5.8.1.- Le audizioni dei magistrati della Procura della Repubblica di Palermo dinanzi al "Gruppo di lavoro per gli interventi del C.S.M. relativi alle zone più colpite dalla C.O." (Roma, dal 27 al 31 luglio 1992).**

Su sollecitazione della difesa (degli imputati MORI e DE DONNO) sono stati acquisiti i verbali delle audizioni tenutesi dinanzi al C.S.M. rispettivamente il 30 e il 31 luglio

1992 della dott.ssa Antonella CONSIGLIO e del dott. Luigi PATRONAGGIO, entrambi all'epoca in servizio alla Procura di Palermo, nel quadro degli accertamenti svolti dal Consiglio su tensioni e contrasti interni all'Ufficio giudiziario predetto, divenuti di dominio pubblico dopo che erano stati divulgati due documenti, uno di "protesta" e l'altro di "solidarietà", di numerosi magistrati della stessa Procura.

Dalle due audizioni richiamate, secondo la prospettazione difensiva, si ricaverebbero non soltanto un'ulteriore conferma del rinnovato interesse del dott. BORSELLINO per l'indagine mafia e appalti, ma anche elementi a supporto dell'assunto difensivo che fa risalire la remora degli Ufficiali del R.O.S. ad informare la procura palermitana dell'iniziativa intrapresa attraverso i contatti con CIANCIMINO proprio alle reciproche diffidenze e ai dissapori insorti a causa delle divergenze di vedute tra i magistrati titolari dell'inchiesta su mafia e appalti e i carabinieri che per anni l'avevano condotta sulla possibilità di ulteriori e proficui sviluppi, oltre all'esito raggiunto di mandare a processo SIINO Angelo e altri 5 presunti esponenti mafiosi o imprenditori contigui a Cosa Nostra.

Alle doglianze dei carabinieri, sempre secondo la prospettazione difensiva, avrebbe dato voce, sostanzialmente facendole proprie, il compianto dott. BORSELLINO in occasione di una riunione molto tesa e affollata tenutasi presso gli Uffici della Procura della Repubblica di Palermo pochi giorni prima della strage di via D'Amelio.

Questa Corte ha accolto altresì la richiesta del P.G. di acquisire l'intero compendio dei verbali delle audizioni – e dei documenti che ne fanno parte in quanto acquisiti nel corso delle medesime audizioni – per avere un quadro completo delle questioni che furono affrontate nel corso degli accertamenti disposti dal C.S.M. e della reale natura dei contrasti emersi all'interno della Procura di Palermo nell'estate del '92, con particolare riguardo alle problematiche di cui i magistrati di detta Procura di Palermo discussero in occasione della citata riunione.

*Le tensioni all'interno della Procura di Palermo e le ragioni della protesta.*

Il documento di protesta redatto dai magistrati “dimissionari” della Procura di Palermo nei giorni immediatamente successivi alla strage di via D’Amelio, verteva in misura preponderante sul malessere per condizioni di lavoro che non consentivano di portare avanti con efficacia la lotta alla c.o., a causa, principalmente, di inefficienze, o colpevoli inerzie, o improvvisazione e mancanza di adeguata pianificazione da parte degli organi preposti alla tutela della sicurezza dei colleghi più esposti (come era stato il dott. BORSELLINO), ma anche per la ritenuta impreparazione e l’inadeguatezza del personale di polizia addetto ai servizi di scorta. Ivi si stigmatizzava, come fattore di aggravamento del rischio per gli stessi magistrati, *“la perdurante latitanza degli altri poteri dello Stato sul fronte della complessiva risposta istituzionale alla criminalità mafiosa e precipuamente sul terreno cruciale dei rapporti mafia-politica, che finisce con il creare le condizioni di una loro oggettiva ed esclusiva sovraesposizione”*.

Il documento deplorava altresì la *“conclamata incapacità da parte degli organi responsabili di dare concreta esecuzione alle sentenze definitive di condanna mediante la cattura dei latitanti, e, in particolare, di alcuni dei capi di Cosa Nostra”*, rinvenendovi un altro fattore che contribuiva a rendere sterile gli sforzi della giurisdizione penale per contrastare il fenomeno mafioso, *alimentando in noi un senso di frustrazione se non di inutilità del lavoro svolto e dei rischi conseguenti*.

Solo nella chiosa finale si segnalava l’esistenza di *divergenze e spaccature* acuitesi dopo la strage di via D’Amelio e che ***solo una guida particolarmente autorevole e indiscussa potrebbe ricomporre e sanare***, così esprimendo in effetti un apprezzamento fortemente critico, ancorché indiretto, all’operato del Capo dell’Ufficio.

Pure il documento redatto in pari data (23 luglio 1992) da altri nove colleghi del medesimo Ufficio per esprimere la loro *piena solidarietà* ai colleghi “dimissionari” della D.D.A. magistrati, oltre a dividerne le motivazioni *nella parte in cui evidenziano le oggettive condizioni di impossibilità a continuare la lotta alla criminalità mafiosa*, accenna al constatato clima di contrapposizione e disagio all’interno dell’Ufficio nel suo complesso.

Ma le audizioni dinanzi al C.S.M. dei magistrati predetti e anche degli altri magistrati della Procura di Palermo che non avevano sottoscritto nessuno dei due documenti citati (nonché dello stesso procuratore GIAMMANCO, e del Procuratore GENERALE e dell'Avvocato Generale) e i chiarimenti forniti anche sulla genesi e le finalità perseguite nel redigere quei documenti danno un'idea adeguata e aderente al vero delle divergenze e spaccature interne all'Ufficio, ivi segnalate.

Se ne ricava un quadro convincente delle problematiche che vi avevano dato causa, e che poco o nulla avevano a che vedere con presunti dissensi e contrasti sulle scelte adottate in ordine all'indagine mafia e appalti.

Al netto di questioni e divergenze fisiologiche in qualunque ufficio giudiziario, specie se di grosse dimensioni – come i criteri di assegnazione dei fascicoli, la creazione di gruppi di lavoro o pool specializzati per tipologie di reati o con ulteriore ripartizione per ambiti di “competenza” territoriale, l'eccessiva parcellizzazione che poteva derivarne a procedimenti, come quelli per reati associativi e di associazione mafiosa, in particolare, per i quali sarebbe stata consigliabile o addirittura necessaria una trattazione unitaria; ed ancora, i criteri di cooptazione di nuovi sostituti nella D.D.A. – al Capo dell'Ufficio si rimproverava, a torto o a ragione da parte dei magistrati più critici del suo operato, scarsa sensibilità al problema della sicurezza e un approccio tendenzialmente “burocratico” alla conduzione delle indagini, attento, soprattutto per quelle più delicate, più alle reazioni che le scelte adottate potessero suscitare in seno all'opinione pubblica che al merito di quelle scelte.

Tutti convenivano peraltro sulle capacità manageriale del procuratore GIAMMANCO, che aveva implementato come mai erano riusciti a fare i suoi predecessori la dotazione di mezzi, attrezzature e anche personale dell'Ufficio di Procura, e sulla sua capacità di instaurare rapporti più che cordiali e persino accattivanti, sul piano umano, con i singoli sostituti, e sulla sua disponibilità a venire incontro alle esigenze di ciascuno. E tutti escludevano che al procuratore GIAMMANCO potessero ascrivere propositi e tentativi di interferire nella conduzione delle indagini da parte dei magistrati che vi

erano preposti, o di orientare le scelte da adottare o di esercitare la benché minima pressione per condizionare l'esito di un procedimento<sup>320</sup>.

Al procuratore si riconosceva altresì di avere introdotto una prassi destinata almeno nelle intenzioni a rendere più partecipativa l'attività dell'ufficio per le indagini più delicate, con periodiche assemblee o riunioni tra i magistrati della D.D.A. che potevano così confrontarsi e scambiarsi idee e informazioni sulle rispettive indagini. Anche se non è mancato chi ha stigmatizzato come la collegialità delle scelte dell'Ufficio fosse più apparente che reale perché il procuratore o, meglio, i sostituti a lui più vicini non di rado giungevano alle riunioni con soluzioni già confezionate e che ben poco spazio lasciavano alla discussione (cfr. DE FRANCISCI e SABBATINO).

Non gli si perdonava però, da parte dei magistrati più critici – in particolare da parte degli otto “dimissionari” – di avere concorso a causare una perdita di credibilità esterna dell'Ufficio, a causa delle sue frequentazioni con uomini politici molto chiacchierati e discussi per le loro presunte o accertate relazioni con ambienti della criminalità mafiosa, o ritenuti contigui ad essa.

Era notoria in particolare la sua amicizia, mai negata ed anzi pubblicamente ammessa, con l'onorevole Mario D'ACQUISTO, ritenuto peraltro molto vicino a Salvo LIMA<sup>321</sup>. Quel legame personale, ancorché del tutto disinteressato e risalente a epoca non

---

<sup>320</sup> Non è mancato chi, tra i sostituti auditi, ha accennato a due diverse concezioni della lotta alla mafia, una più tradizionale e moderata e l'altra più intraprendente (cfr. TERESI), che però a dire dei più, non avrebbe dato luogo a veri e propri contrasti (cfr. SCARPINATO, ALIQUO', NAPOLI: contra, INGROIA, che vi fa risalire spaccature latenti, ma, per ciò che concerne i suoi rapporti con il Procuratore GIAMMANCO, conferma che di non aver ricevuto alcuna pressione o subito interferenze nel merito dei procedimenti assegnatigli; ed anzi gli riconosce di averlo incoraggiato e di aver sempre valorizzato il lavoro che svolgeva). Mentre altri hanno parlato dell'emergere di sensibilità e orientamenti diversi, con una divaricazione di intenti che sarebbe esplosa dopo un certo tempo (cfr. DE LUCA), e segnatamente dopo la strage di Capaci (RANDAZZO e GOZZO.)

<sup>321</sup> La dott.ssa PRINCIPATO, nel corso della sua audizione, ha dichiarato che era notorio che D'ACQUISTO fosse uomo di LIMA; e la medesima espressionne avrebbe usato il dott. BORSELLINO in una confidenza raccolta dal dott. INGROIA, che ha riferito come lo stesso BORSELLINO, in vista del suo trasferimento da Marsala a Palermo fosse preoccupato per i rapporti di amicizia che legavano GIAMMANCO a politici come D'ACQUISTO, e quindi, con tutta probabilità, anche a LIMA. Ma il dott. INGROIA ha pure aggiunto che dopo il trasferimento a Palermo, il suo mentore non era più tornato sull'argomento.



sospetta, dava adito a facili speculazioni o ad un non peregrino sospetto che il Capo di una delle Procure più esposte nell'azione di contrasto alla criminalità mafiosa e impegnata anche in delicate indagini sul versante di possibili collusioni tra mafia e politica fosse in qualche modo avvicicabile o influenzabile a vantaggio di taluni indagati, o per preservare influenti personaggi della politica da possibili indagini a loro carico.

Andava considerato che, a fronte della progressiva sensibilizzazione dell'opinione pubblica al tema degli intrecci collusivi tra mafia e politica, la circolazione della notizia, consacrata come dato processualmente acquisito in un noto processo qual era il maxi ter di frequentazioni dell'on. D'ACQUISTO con soggetti in odor di mafia, cui si aggiungevano altre acquisizioni probatorie in indagini più recenti<sup>322</sup>, non poteva che appannare l'immagine di imparzialità e indipendenza di un Ufficio che doveva essere tenuto indenne anche solo dal più vago sospetto di inquinamenti, compromissioni, compiacenze verso ambienti o personaggi legati alla criminalità mafiosa<sup>323</sup>. Tanto più perché si trattava di un ufficio giudiziario che era stato già fatto segno in tempi recenti (e cioè appena un anno prima) ad attacchi e polemiche alimentate da velenose campagne di stampa e pubbliche prese di posizione di autorevoli esponenti di un movimento politico, sfociate anche in un esposto al C.S.M.

La presenza e il prestigio di FALCONE e di BORSELLINO avevano fatto per così dire da scudo contro il lievitare della sfiducia dei cittadini nei riguardi di una delle Procure più esposte sul fronte della lotta alla mafia, ed esposta essa stessa al sospetto di non volere andare fino in fondo nell'indagare su connivenze e collusioni politico-

---

<sup>322</sup> In un'indagine della procura di Catania era emerso che, nel corso di una telefonata intercettata, uno degli interlocutori chiedeva all'altro di fargli avere un colloquio con D'ACQUISTO affinché questi, sfruttando la sua amicizia con il Capo della Procura di Catania, intervenisse per condizionare l'operato del magistrato (il sostituto procuratore Felice LIMA) che istruiva un certo processo: cfr. verbale n. 44, pag. 99, audizione della dott.ssa PRINCIPATO).

<sup>323</sup> Cfr. verbale n. °43 del 29 luglio 1992, e ivi audizione del dott. SCARPINATO, e dott.ssa PRINCIPATO, verbale n. ° 44 del 30 luglio 1992. Entrambi rimarcano che per un ufficio come la Procura di Palermo era essenziale godere della massima credibilità e legittimazione anche agli occhi dell'opinione pubblica per ché il teste che rende deposizione o il pentito che collabora fanno molto di più del proprio dovere o di una scelta di opportunità: <<prende la propria vita e la mette nelle mani dello Stato>>.

mafiose<sup>324</sup>. Ma dopo la loro morte, era venuto meno il principale baluardo contro la perdita di credibilità dell'Ufficio, che, a dire di alcuni dei magistrati "dimissionari", era un dato di fatto di cui non poteva non tenersi conto, perché ne andava dell'autorevolezza dell'Ufficio<sup>325</sup>.

E' anche vero, però, che, come puntualizzato da altri magistrati auditi dal C.S.M. (cfr. NATOLI e LO FORTE), le simpatie politico-partitiche e le amicizie e frequentazioni personali del procuratore – al pari delle acquisizioni processuali su relazioni pericolose dell'onorevole D'ACQUISTO - erano da tempo un fatto notorio e certamente noto allo stesso C.S.M. che tuttavia nel giugno del 1990, aveva conferito a GIAMMANCO l'ufficio di capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo; così come a nessuno dei magistrati di quell'ufficio risultava che simpatie politiche o la dichiarata amicizia con l'onorevole D'ACQUISTO avesse fatto velo all'imparzialità del procuratore nella conduzione dell'Ufficio o di singole inchieste.

Quanto alla presunta frequentazione del D'ACQUISTO degli uffici della procura palermitano, dei magistrati che ne hanno riferito solo la dott.ssa PRINCIPATO ha dichiarato di averlo visto almeno tre volte nella stanza del procuratore o, poche ore dopo che era stato ucciso Salvo LIMA, dietro la sua porta in attesa. Gli altri, o non lo hanno mai visto (cfr. INGROIA), oppure (cfr. PIGNATONE e NATOLI) confermano di averlo visto in procura solo il giorno dell'omicidio LIMA, mentre era in attesa di essere sentito come persona informata sui fatti, nel corso dei primi accertamenti

---

<sup>324</sup> Cfr. ancora SCARPINATO, pag. 25: <<Queste figure carismatiche, dotate di grande autorevolezza, davano all'opinione pubblica una garanzia, riversavano la propria autorevolezza personale sulla Procura della Repubblica>>.

<sup>325</sup> Cfr. ancora SCARPINATO, ma anche le dichiarazioni del dott. INGROIA (verbale n. 45) e della dott.ssa PRINCIPATO (verbale n.° 44), i quali rammentano le proteste dei 100 mila cittadini a Palermo dopo la strage di Capaci; i cartelli, in occasione dei funerali di BORSELLINO, su cui stava scritto "Fuori GIAMMANCO, dentro DI PIETRO"; le lettere aperte del Senato Accademico, e dei Consigli di Facoltà (di Architettura, Giurisprudenza e Medicina); le lettere e iniziative di vari Comitati di quartiere; i comunicati delle organizzazioni sindacali, per non parlare delle violente manifestazioni di protesta contro GIAMMANCO all'uscita da una riunione in Prefettura: tutti segnali, a loro avviso, di una perdita di credibilità magari ingiustificata ed espressa in forme deprecabili, ma di cui doveva tenersi conto per le ricadute sull'autorevolezza di un Ufficio che sembrava non avere più la fiducia dei cittadini e della comunità in cui era chiamato a svolgere il proprio servizio.

investigativi per i quali si mobilitarono in forze i magistrati della Procura palermitana<sup>326</sup>.

Ma ad alimentare sotterranee tensioni o “spaccature” all’interno della Procura palermitano, esplose dopo la strage di via D’Amelio, erano la memoria, da parte di alcuni sostituti, o l’essere venuti ex post a conoscenza, per altri, dei contrasti che erano insorti nei rapporti tra il Capo dell’Ufficio GIAMMANCO e il dott. FALCONE, prima, e il dott. BORSELLINO poi. E ad acuire il clima di tensione aveva contribuito anche la pubblicazione (il 24 giugno 1992, su “Il Sole 24 ore”) di ampi stralci dei c.d. “diari di FALCONE”, in cui erano annotati, con puntuali rilievi critici da parte dell’autore, una serie di episodi nei quali si erano verificati espliciti dissensi del dott. FALCONE rispetto alle strategie processuali concertate dal Procuratore con altri sostituti, o si sollevavano dubbi sulla trasparenza o sull’opportunità di talune assegnazioni. Anche se i dissidi con il Procuratore non erano venuti fuori all’esterno dell’Ufficio ed anzi risultavano smentiti da documenti ed esternazioni pubbliche, perché «*Giovani FALCONE era una persona che aveva un grande senso dello Stato, dell’immagine delle Istituzioni e quindi, se non vi era necessità assoluta, non era disposto a portare fuori i conflitti*» (cfr. SCARPINATO).

Al fondo di quei contrasti v’era la constatazione o la convinzione da parte di Giovanni FALCONE – del quale peraltro il dott. GIAMMANCO aveva a suo tempo caldeggiato la nomina a Procuratore Aggiunto a Palermo – di essere stato progressivamente demansionato o ridimensionato rispetto al ruolo iniziale che aveva ricoperto quale delegato alle assegnazione dei procedimenti in materia di c.o., nonché supervisore o coordinatore di tutti i procedimenti per reati di associazione mafiosa e per reati in ipotesi connessi. E alcuni dei magistrati auditi hanno rimarcato come non vi fosse alcun problema per il c.d. “ordinario”; ma per i procedimenti in cui si profilava il possibile

---

<sup>326</sup> Cfr. verbale n. 44, e ivi audizione del dott. NATOLI, il quale ha spiegato che D’ACQUISTO aveva visto LIMA circa un’ora prima che venisse ammazzato. Lo aveva fatto presente ai sostituti intervenuti sul posto e quindi era stato convocato per essere subito sentito. Ma in precedenza, non l’aveva mai visto presso gli uffici della Procura.

coinvolgimento di esponenti politici, FALCONE lamentava di essere stato bypassato<sup>327</sup>.

Deve però convenirsi che gli stralci pubblicati dei diari di FALCONE sono datati tutti ad un'epoca compresa tra novembre '91 e gennaio '92, e quindi non tengono conto né di chiarimenti o accomodamenti successivamente intervenuti anche nei rapporti tra lo stesso FALCONE e gli altri colleghi chiamati in causa, né delle spiegazioni acquisite nel corso delle audizioni dei medesimi magistrati dinanzi al C.S.M (per le quali ovviamente si rinvia ai verbali acquisiti).

Così per il caso GLADIO, a proposito della soluzione di compromesso adottata, chiedendo, di concerto peraltro con il G.I., la riunione degli atti al procedimento INSALACO, ancora pendente in fase di indagine preliminare (soluzione accettata da FALCONE, se è vero che pure lui sottoscrisse la requisitoria per il processo sui delitti politici); o per taluni atti di indagine particolarmente delicati nell'ambito del procedimento per i delitti politici, assunti dai magistrati contitolari con FALCONE

---

<sup>327</sup> Cfr. MORVILLO e SCARPINATO, i quali citano come emblematico il dissenso sul caso GLADIO, essendo il dott. FALCONE favorevole a che anche la Procura di Palermo se ne occupasse – come già stavano facendo diverse Procure d'Italia – per le possibili ricadute sul procedimento per i delitti politici (REINA, MATTARELLA e LA TORRE), per il quale era già in corso la stesura della requisitoria finale; mentre il Procuratore temporeggiò, di fatto poi avallando la diversa opzione degli altri magistrati titolari del procedimento, di chiuderlo, “agganciando” semmai gli atti che erano stati acquisiti al fascicolo ancora aperto per l'omicidio INSALACO. Ma in uno degli stralci pubblicati su Il Sole 24 ore, Giovanni FALCONE lamentava altresì il caso dell'assegnazione a sua insaputa del procedimento scaturito da un esposto anonimo su presunti illeciti relativi a due appalti di opere pubbliche in quel di Partinico, cui sarebbe stato interessato l'on. AVELLONE. A dire del dott. MORVILLO, non c'era bisogno di etichettare la vicenda come reato di mafia per convenire sulla necessità che FALCONE, all'epoca Procuratore Aggiunto, ne fosse informato (essendo Partinico una zona ad alta densità mafiosa e l'on. VALLONE molto chiacchierato per le sue contiguità mafiose). In realtà, dalle indagini esperite – e poi archiviate - non era scaturito alcun elemento che facesse intravedere nulla di più che una comune vicenda di presunta corruzione (cfr. PIGNATONE, TERESI e LO VOI, ossia i tre magistrati cui era stato assegnato il fascicolo). Inoltre, l'esposto conteneva, anche sul conto dell'on. AVELLONE, indicazioni generiche (cfr. LO VOI: “*si parlava di un'infinità di cose abbastanza vaghe, anzi molto vaghe e poi c'erano un paio di questioni che potevano essere oggetto di approfondimento più concreto, cioè quanto meno c'era da poter andare a prendere delle care, adesso non ricordo bene, si parlava del Comune di Partinico...*”) e sugli unici punti meritevoli di approfondimento era stata acquisita la documentazione richiesta, senza che ne emergessero elementi utili a proseguire le indagini.

all'insaputa di quest'ultimo (come l'escussione del Cardinale PAPPALARDO<sup>328</sup>). Ed ancora, per l'assegnazione del fascicolo relativo all'esposto anonimo per appalti truccati al Comune di Partinico ad un pool di magistrati che non facevano parte della D.D.A. e senza informarne FALCONE<sup>329</sup>; o per l'inopinata assegnazione – per volontà del Procuratore – del procedimento per l'omicidio del Col. RUSSO ad una collega giovane e che mai si era occupata di indagini e processi di c.o.<sup>330</sup>; ed ancora, per l'assegnazione di un procedimento per presunti illeciti a carico di due carabinieri (sempre di Partinico) ad altra giovane collega, e sempre all'insaputa di FALCONE (si trattava in effetti di un comune procedimento per falsificazione di assegni, senza ulteriori implicazioni: cfr. audizione della dott.ssa RANDAZZO).

---

<sup>328</sup> Cfr. verbale n.° 45, e ivi audizione del dott. LO FORTE.

<sup>329</sup> Cfr. audizioni dei sostituti PIGNATONE, TERESI e LO VOI.

<sup>330</sup> Cfr. verbale n.° 45 e ivi audizione della dott.ssa SABBATINO, che ha dichiarato di avere condiviso, all'atto dell'assegnazione, il rammarico espresso da FALCONE nei suoi "diari", essendo per lei un compito particolarmente gravoso quello di redigere la requisitoria in un procedimento così delicato, che era stato istruito con il vecchio rito, per cui si trattava di decidere chi rinviare a giudizio. Tuttavia, la dott.ssa SABBATINO ha chiarito le circostanze in cui fu fatta quell'assegnazione: si trattava di procedere, nel corso di una riunione tra tutti i magistrati addetti o applicati alla D.D.A. alla riassegnazione dei procedimenti di cui FALCONE, ormai prossimo a lasciare l'Ufficio per trasferirsi al Ministero, era stato titolare o coordinatore nella veste di Aggiunto con delega all'assegnazione dei procedimenti in materia di c.o. E sebbene egli si fosse presentato con un elenco dei procedimenti e, verosimilmente, l'indicazione dei nuovi assegnatari, il Procuratore, dopo che era stata fatta la prima ri-assegnazione, volle che si seguisse un singolare ordine casuale, in base al posto occupato da ciascuno dei sostituti seduti attorno al tavolo (e in senso orario). Ma quando fu la volta del procedimento per l'omicidio del col. RUSSO, il Procuratore volle che venisse assegnato a lei. E FALCONE, al termine della riunione non disse neppure una parola, apparendo però piuttosto teso. L'Aggiunto, pur adottando quel criterio di massima, avrebbe ancora potuto interloquire, oppure interferire nel sistema di assegnazione *perché avrebbe potuto scegliere il procedimento a seconda del sostituto che veniva*. Ma ne sarebbe comunque uscita svilita la sua funzione. Ora è chiaro che la decisione del Procuratore, di stabilire un ordine casuale delle ri-assegnazione, non era espressione di una volontà di prevaricazione della competenza delegata a Giovanni FALCONE, ma voleva essere piuttosto una manifestazione di fiducia nelle capacità di tutti i suoi sostituti e una preferenza di massima per l'assoluta imparzialità della scelta. Anche se proprio nei riguardi della dott.ssa SABBATINO, forse con l'intento di valorizzare e responsabilizzare gli elementi più giovani della D.D.A., fece eccezione al criterio da lui steso stabilito. E FALCONE, pur non condividendo le scelte del Procuratore, non fece polemiche, verosimilmente perché era ormai in procinto di lasciare l'Ufficio e non riteneva corretto imporre le sue scelte a chi gli sarebbe di lì a poco succeduto nell'esercizio di quella delega.

Ciò non toglie che i rapporti tra FALCONE e GIAMMANCO si fossero incrinati, almeno nell'ultimo periodo di servizio del giudice ucciso quale Procuratore Aggiunto (cfr. anche la testimonianza di Maria FALCONE, verbale n.° 45 del 30 luglio 1992), e per dissensi profondi sul metodo di lavoro o sulle scelte organizzative o anche sulle strategie processuali, fino a convincere il dott. FALCONE che non gli era più possibile svolgere il proprio lavoro, come lui intendeva farlo, finché fosse rimasto in quell'Ufficio: quasi una riedizione dello scontro che in passato aveva opposto lo stesso FALCONE al dott. MELI, quando questi gli venne preferito a capo dell'Ufficio Istruzione<sup>331</sup>.

E negli ultimi tempi si erano incrinati anche i rapporti tra GIAMMANCO e Paolo BORSELLINO. Ciò sarebbe avvenuto, per quanto a conoscenza dei più, in relazione alla mancata assegnazione del fascicolo relativo alle dichiarazioni del nuovo collaboratore di giustizia, Gaspare MUTOLO. Questi aveva già avuto un primo contatto con Giovanni FALCONE, che però era già al Ministero e quindi l'inizio della collaborazione del nuovo pentito – accreditato dello spessore di un pentito di serie A, equiparabile a CONTORNO se non addirittura a BUSCETTA: cfr. DE FRANCISCI - era stata preceduta da una serie di colloqui investigativi con il dott. DE GENNARO. Alla fine di giugno del '92, MUTOLO, che era detenuto a Firenze, aveva manifestato la volontà di collaborare con la giustizia purché ad interrogarlo fosse Paolo BORSELLINO. Il procuratore VIGNA notiziò il Capo della Procura di Palermo circa questa disponibilità condizionata del nuovo collaboratore; ma GIAMMANCO non se ne diede per inteso, e assegnò il fascicolo all'Aggiunto ALIQUO' e al dott. LO FORTE, applicando pedissequamente il criterio di riparto per aree territoriali, con l'effetto di escludere il dott. BORSELLINO, pur avendo coassegnato il fascicolo anche al dott. NATOLI, che pure era inserito nel pool che si occupava delle indagini scaturite

---

<sup>331</sup> Cfr. audizione del dott. DE FRANCISCI, che dalla viva voce di Giovanni FALCONE ricevette la conferma che non poteva più lavorare a Palermo per dissensi sull'impostazione "*burocratica o molto formalistica del Procuratore*". E ad avviso del dott. DE FRANCISCI, non era una questione *personale*, ma neppure (una questione) di *brutale insabbiamento di indagini*. E di "*politica delle carte a posto*" ha parlato, nel corso della sua audizione, anche la dott.ssa PRINCIPATO.

dalle rivelazioni del pentito CALCARA e dei procedimenti di c.o. per fatti commessi nelle zone di Trapani e Marsala (coordinato proprio dal dott. BORSELLINO). Ma si fece un'eccezione per lui in quanto aveva raccolto le dichiarazioni di un pentito di minor calibro (tal DE CARO, sentito come teste in quanto non era affiliato a Cosa Nostra), che però era parente di MUTOLO e aveva parlato a lungo della composizione e delle attività della famiglia di Partanna Mondello cui era affiliato MUTOLO.

Sia LO FORTE che NATOLI ritennero che fosse necessario attendere il ritorno di BORSELLINO (dal convegno di Bari) per informarlo ed eventualmente coordinarsi con lui. E in effetti lo stesso GIAMMANCO, dopo un chiarimento avuto con BORSELLINO – che non aveva nascosto la sua amarezza per l'estromissione: cfr. ancora NATOLI – e dopo l'intercessione, come s'è visto, di Liliana FERRARO, dispose con un'annotazione scritta di proprio pugno (ma non firmata) che i magistrati assegnatari del fascicolo si coordinassero con il dott. BORSELLINO per quanto concerneva l'attività di raccolta delle dichiarazioni del nuovo pentito, rendendo nota tale disposizione nel corso di una riunione della D.D.A. tenutasi o il 2 o il 3 luglio.

Ma già prima di procedere al primo interrogatorio di MUTOLO, assunto dal dott. BORSELLINO e dall'Aggiunto ALIQUO' in data 1° luglio 1992 (vincendo non senza qualche difficoltà le iniziali remore del dichiarante a che fosse presente un altro magistrato, oltre al dott. BORSELLINO), aveva invitato l'Aggiunto predetto a coordinarsi con BORSELLINO in vista di quel primo interrogatorio. Sta di fatto che la formale assegnazione del fascicolo non fu modificata, e ciò fu motivo di cruccio per il dott. BORSELLINO al punto che si fece scrupolo di proseguire gli interrogatori di MUTOLO, quando questi ribadì la sua condizione che fosse lo stesso BORSELLINO non solo ad assistere agli interrogatori, ma ad occuparsi delle indagini che ne fossero scaturite. Ma furono i colleghi che partecipavano a quegli interrogatori (LO FORTE e NATOLI) a convincerlo che la disposizione impartita dal Capo dell'Ufficio non poteva che intendersi nel senso che sarebbe stato BORSELLINO a coordinare le indagini, e

che a lui avrebbero dovuto rapportarsi per tutto ciò che concerneva la gestione del nuovo pentito. E a tale interpretazione essi si sarebbero attenuti<sup>332</sup>.

Di un incrinamento del rapporto di fiducia del dott. BORSELLINO con GIAMMANCO hanno poi riferito i pochi magistrati a conoscenza di un fatto che è rimasto ignoto alla maggior parte dei colleghi che facevano parte della Procura di Palermo.

Nell'ambito di un processo per un omicidio di matrice mafiosa – che si è accertato poi essere quello del M.llo GUAZZELLI – il dott. BORSELLINO aveva confidato al dott. TERESI, cui era assegnato quel fascicolo, di avere ricevuto una segnalazione di fonte attendibile, e raccolta da un organo di polizia, circa presunti rapporti tra un noto esponente politico e alcuni indagati del reato di associazione mafiosa. E gli aveva raccomandato di non farne parola con nessuno, perché non voleva che la notizia giungesse alle orecchie del procuratore GIAMMANCO, prima che venissero espletati i dovuti e rigorosi accertamenti.

In pratica, come poi il dott. TERESI ebbe a confermare, deponendo all'udienza del 23.04.2013 nel processo BORSELLINO QUATER (limitandosi peraltro a confermare le dichiarazioni che aveva reso alla procura nissena il 7 dicembre 1992, e contestategli in ausilio alla memoria) vi sarebbe stato un tentativo, o un progetto, di avvicinare il procuratore GIAMMANCO per propiziare un esito favorevole per l'indagine a carico di Angelo SIINO, o per un alleggerimento della sua posizione processuale nell'ambito dell'indagine mafia e appalti. BORSELLINO era stato informato di una soffiata ritenuta attendibile secondo cui SIINO si sarebbe rivolto a LIMA affinché questi, tramite D'ACQUISTO, sensibilizzasse il Procuratore GIAMMANCO al problema che affliggeva SIINO, dopo che era andato a vuoto un analogo tentativo esperito nei

---

<sup>332</sup> Quella richiamata nel testo è la ricostruzione della contorta vicenda che in estrema sintesi può ricucirsi incrociando le dichiarazioni rese nel corso delle audizioni dinanzi al C.S.M, anzitutto dai magistrati che ne furono diretti protagonisti (ALIUO', LO FORTE e NATOLI), e poi dai colleghi che ne furono informati in tempo reale o ex post (SCARPINATO, PRINCIPATO, INGROIA).



riguardi del M.llo GUAZZELLI<sup>333</sup>. Da qui la preoccupazione di BORSELLINO che la notizia filtrasse e circolasse all'interno della Procura, giungendo alle orecchie dello stesso GIAMMANCO.

Nelle s.i.t. rese alla procura nissena che indagava sulle stragi, il dott. TERESI aggiunse che la notizia era stata oggetto di commenti tra FALCONE e BORSELLINO; ed entrambi avevano convenuto sull'ipotesi, tutta da verificare, ovviamente, che in quel retroscena potesse annidarsi la causale, o almeno una concausa non solo dell'omicidio GUAZZELLI, ma anche dell'omicidio LIMA, sotto il profilo che questi non avrebbe voluto o saputo prestare l'apporto che gli era stato richiesto<sup>334</sup>.

E in effetti, con una coincidenza temporale inquietante, il 9 marzo 1992, ossia tre giorni prima che LIMA venisse ammazzato, la Procura di Palermo aveva chiuso l'indagine a carico di Angelo SIINO, che era stato arrestato il 10 luglio 1991, chiedendone il rinvio a giudizio per il reato di associazione mafiosa.

Nel corso della sua audizione dinanzi al C.S.M., il dott. TERESI ha aggiunto che solo dopo la strage di via D'Amelio aveva appreso che la stessa confidenza il dott.

---

<sup>333</sup> Cfr. verbale delle dichiarazioni rese dal dott. TERESI alla Procura di Caltanissetta in data 7 dicembre 1992 e acquisite in questa sede sull'accordo delle parti: «*Insieme a Paolo BORSELLINO seguivo le indagini relative all'omicidio del Maresciallo GUAZZELLI; a questo proposito riferisco quanto ho appreso da Paolo BORSELLINO: il Maresciallo GUAZZELLI sarebbe stato il referente del R.O.S. ed in particolare del Generale SUBRANNI nella provincia di Agrigento. Per questa sua qualità il Maresciallo GUAZZELLI sarebbe stato avvicinato un giorno da Angelo SIINO e da CASCIO Rosario nei confronti dei quali il R.O.S. stava sviluppando un'indagine al fine di indirlo ad attenuare la loro posizione nell'inchiesta. Il Maresciallo GUAZZELLI non solo avrebbe rifiutato di interporre i suoi buoni uffici presso il R.O.S., ma addirittura avrebbe trattato in così malo modo il SIINO e il CASCIO che il primo, uscito dalla casa del GUAZZELLI, si sarebbe sentito male. Secondo quanto mi disse Paolo BORSELLINO, andato a vuoto questo primo tentativo, il SIINO si sarebbe rivolto all'Onorevole LIMA affinché questi intervenisse sul Procuratore GIAMMANCO tramite l'Onorevole D'ACQUISTO al medesimo fine*».

<sup>334</sup> Cfr. ancora verbale delle s.i.t. del 7 dicembre 1992: «*In sostanza, secondo l'opinione concorde di Paolo e Giovanni, l'Onorevole LIMA non sarebbe stato in grado, o, peggio, non avrebbe voluto influire sulla Procura di Palermo per alleggerire la posizione di SIINO (tant'è che questi fu arrestato). Se a ciò si aggiunge quanto è stato poi acclarato nelle indagini sull'omicidio LIMA, e cioè che questi sarebbe stato ucciso perché non sarebbe stato in grado di garantire il buon esito del maxi-processo e quindi in sostanza perché non garantiva più alcuna copertura alle famiglie di Cosa Nostra, non si può escludere che il mancato intervento a favore di SIINO si ponga quanto meno come concausa del delitto, rafforzandone la motivazione*».

BORSELLINO aveva fatto ad un altro collega a lui molto vicino – ancorché non assegnatario del procedimento per l’omicidio GUAZZELLI – e cioè al dott. INGROIA, che a sua volta ne aveva parlato con il dott. SCARPINATO. Questi, a sua volta, ha dichiarato di essere stato informato (per sommi capi e senza scendere nel merito della notizia) in effetti dal collega INGROIA, ma di averne poi avuto conferma dallo stesso BORSELLINO, che questi stava conducendo delle indagini molto delicate a insaputa di GIAMMANCO. E anche al dott. SCARPINATO fu raccomandato di mantenere il più assoluto riserbo con il Procuratore. E ciò lo colpì in modo particolare, perché la regola professata e rispettata da Paolo BORSELLINO, che ne pretendeva il rispetto anche da parte degli altri colleghi, era quella di riferire sempre e per tutti i processi al Procuratore (*“Paolo riferiva tutto e sempre, ecco perché vengo colpito, proprio perché la normalità era quella e se così non fosse stato non sarei rimasto colpito”*)<sup>335</sup>.

---

<sup>335</sup> Sull’assoluta trasparenza di Paolo BORSELLINO nei suoi rapporti con il Capo dell’Ufficio e per tutto ciò che concerneva gli affari trattati convergono pure le testimonianze di Franco LO VOI e di Gioacchino NATOLI. Il primo ha dichiarato (cfr. verbale n.° 42, pag. 113-114) che *“devo dire addirittura che tutto quello che noi decidevamo, parlo del gruppo di Trapani e quindi NATOLI ed io, passava sia attraverso il vaglio i BORSELLINO, sia attraverso il vaglio di GIAMMANCO, sia quando è stato necessario attraverso il vaglio della direzione distrettuale antimafia (...)non ho visto in questi ultimi tempi situazioni di contrasto all’interno della Procura della Repubblica di Palermo e non le ho viste neanche, per quanto posso dire, sino a quando sono andato via, neanche tra BOSELLINO e GIAMMANCO anzi, posso ricordare che quando ogni tanto andavamo a riferire qualche cosa a BORSELLINO su qualche novità che nel corso del nostro lavoro veniva fuori, immediatamente BORSELLINO si alzava e diceva <<no, questo lo dobbiamo andare a riferire a GIAMMANCO>>, ho detto <<Ma aspetta, fatti finire di raccontare, parliamone prima, vediamo un po’, anche per portargli un quadro più preciso>>, <<no, no, così eviti di dirlo due volte, ripetiamo tutto, ripeti tutto e ne riparliamo davanti a lui>>”*. Il dott. NATOLI a sua volta, nel confermare l’amarezza provata da BORSELLINO per la mancata assegnazione del fascicolo relativo alle dichiarazioni di MUTOLO, che rammenta essere stata l’unica occasione di frizione con GIAMMANCO (*“Paolo BORSELLINO indubbiamente si è adombrato ed è stata l’unica occasione nella quale io l’ho visto avere rapporti di frizione, sia pure indiretta, con Piero GAMMANCO; perché anzi Paolo era uno di quelli che, pur avendo una fortissima personalità, sapeva benissimo quali erano i ruoli e soprattutto i ruoli all’interno di una Procura...”*), rammenta che *“lui diceva: <<Io sono un aggiunto>>, perché non c’era cosa che non andasse a riferire anche tra quelle che, a nostro avviso, un Aggiunto di una Procura grande può lasciare...ma nei momenti nei quali c’erano contatti con il Capo, riferiva”* (cfr. verbale n.° 44, del 30 luglio 1992, pag. 218).

Una eco di tale vicenda si rinviene nelle risultanze agli atti del procedimento, anzi dei procedimenti connessi che furono istruiti dal GIP di Caltanissetta dott.ssa LO FORTI, e si conclusero con l'ordinanza di archiviazione più volte citata.

Si è accertato infatti che la signora BERTOLINO, moglie del SIINO, aveva chiesto ed ottenuto di essere ricevuta, con la mediazione del legale di fiducia, dall'on. D'ACQUISTO, per perorare la causa del marito, che era stato già arrestato. Ma la visita non aveva sortito l'effetto sperato, al pari dell'incontro che la stessa BERTOLINO, a dire del figlio, SIINO Giuseppe, avrebbe avuto per la medesima finalità con l'on. LIMA (il quale, sempre a dire di Giuseppe SIINO, si sarebbe limitato ad allargare le braccia)<sup>336</sup>.

E infatti, SIINO era rimasto in carcere e in tale stato si trovava quando la Procura diretta da Pietro GIAMMANCO avanzò nei suoi confronti la richiesta, accolta dal GIP, di rinvio a giudizio. Sicché l'episodio, come riconosciuto dal GIP di Caltanissetta *nulla prova in ordine alla prospettata ipotesi di corruzione* (in atti giudiziari) per cui si era proceduto a carico dell'ex Procuratore di Palermo, derivandone semmai una smentita, unitamente alla prova di una condotta ineccepibile<sup>337</sup>. Può concedersi però che, negli ambienti di Cosa Nostra, la notorietà dei rapporti personali di amicizia del Capo della Procura palermitano con l'on. D'ACQUISTO, e, per proprietà transitiva, con lo stesso Salvo LIMA, avesse fatto credere che egli fosse influenzabile o condizionabile nel suo operato professionale (come propende a ritenere il GIP LO FORTI nella citata ordinanza); né può escludersi che i politici chiamati in causa per propria convenienza

---

<sup>336</sup> Cfr. pagg. 148-149 della cit. ordinanza, che richiama anche le s.i.t. di Mario D'ACQUISTO in data 17.04.1998; e le s.i.t. in pari data rese dall'avv. DI BENEDETTO.

<sup>337</sup> A meno di non voler dare credito alle propalazioni di SIINO, secondo cui lo stesso LIMA gli avrebbe spiegato che erano altri esponenti politici, e segnatamente MANNINO e NICOLOSI, i quali temevano a loro volta di essere coinvolti nell'indagine mafia e appalti, a volere la sua testa. Ma allora, per inferirne indizi di compiacenza del Procuratore GIAMMANCO nella gestione di quella indagine, andrebbe ricombinata la teoria degli "apparentamenti" e additarlo adesso come sensibile o subalterno agli interessi di un'altra cordata politica: non più l'asse LIMA-D'ACQUISTO, ma quello MANNINO-NICOLOSI. E ciò conferma l'estrema volatilità e l'inconsistenza di simili congetture.

avessero incoraggiato o quanto meno non avessero scoraggiato tale falsa credenza, così alimentando aspettative puntualmente deluse<sup>338</sup>.

Deve però ritenersi che gli Ufficiali del R.O.S. avessero all'epoca tutti gli elementi e gli strumenti di conoscenza delle vicende giudiziarie in corso e dei comportamenti e delle scelte dell'Ufficio requirente palermitano necessari per non cadere vittima della stessa falsa credenza e per valutare se la condotta concretamente tenuta, in questo caso nei riguardi del SIINO, da parte del Procuratore Capo o dei magistrati titolari dell'inchiesta, fosse stata men che corretta, quali che fossero le convinzioni o le (false, anch'esse) propalazioni degli stessi indagati.

### **5.8.2.- I (presunti) contrasti sull'indagine “mafia e appalti” e gli scenari disvelati da quell'indagine. La testimonianza di Antonio DI PIETRO.**

In ordine poi ai presunti contrasti che sarebbero insorti sulle risultanze dell'indagine mafia e appalti e sulle determinazioni da adottare, e che avrebbero opposto i magistrati titolari di quell'indagine – orientati ed anzi ormai determinati a chiedere l'archiviazione del proc. nr. 2789/90 N.R., o più esattamente di ciò che ne restava dopo i vari stralci effettuati – a Paolo BORSELLINO, che invece guardava con interesse e

---

<sup>338</sup> Cfr. ancora pag. 149 dell'ordinanza emessa il 15 marzo 2000 dal GIP del Tribunale di Caltanissetta: <<Orbene, se tale episodio nulla prova in ordine alla prospettata ipotesi di corruzione del magistrato, non può non rilevarsi come esso dimostri, tuttavia, che tale rapporto personale era, da più parti, ritenuto idoneo ad interferire sull'operato professionale del dott. GIAMMANCO, se si considera, da un lato, il riferito interesse dell'on.le LIMA a procurare un incontro tra la moglie del SIINO e il D'ACQUISTO, nel verosimile timore che il SIINO, perdurando il suo stato di detenzione, potesse effettuare delle scelte di tipo collaborativo, e, dall'altro, quanto riferito dal medesimo SIINO circa i rapporti tra il menzionato on.le D'ACQUISTO ed il LIPARI, che al primo si sarebbe rivolto per caldeggiare la sua estraneità alla illecita gestione degli appalti, ricevendo – secondo quanto riferito dal SIINO – assicurazione che né egli né il BUSCEMI sarebbero stati arrestati e che, dallo stesso D'ACQUISTO, avrebbe successivamente ricevuto una copia dell'informativa>>. Una circostanza, quest'ultima, che si baserebbe solo sulle dichiarazioni di Angelo SIINO, il quale però, e ne dà atto lo stesso GIP di Caltanissetta, sul punto si è contraddetto, perché in una delle conversazioni informali – ma registrate e trascritte – con il Capitano DE DONNO, alla specifica domanda su chi fosse stato il primo a divulgare il famoso rapporto (Mafia e appalti), <<afferma essersi trattato del dott. GIAMMANCO, il quale lo avrebbe consegnato al LIPARI>>; per poi spiegare all'A.G. nissena che la sua era una mera deduzione, ricavata dalle confidenze che aveva ricevuto dal LIPARI (cfr. ord. cit., pag. 150). E rimane comunque il contrasto con la successiva versione secondo cui sarebbe stato D'ACQUISTO a consegnare al LIPARI copia dell'informativa del R.O.S.

convinzione alla proficuità di ulteriori sviluppi di quell'indagine, va osservato quanto segue.

Agli elementi, in verità piuttosto scarni, desumibili dalle audizioni del dott. Luigi PATRONAGGIO e della dott.ssa Antonella CONSIGLIO dinanzi al C.S.M., rispettivamente, il 30 luglio (verbale n.° 45) e il 31 luglio 1992, si sono aggiunte le ulteriori informazioni e delucidazioni fornite dagli altri magistrati che ne riferirono nel corso delle medesime audizioni (cfr. LA NEVE e GOZZO, verbale n.° 43, del 29 luglio; PIGNATONE, verbale n.° 44 del 30 luglio; LO FORTE e SABBATINO, verbale n.° 45 del 30 luglio).

Si è accertato dunque che con lettera datata 11 luglio 1992, il Procuratore GIAMMANCO aveva convocato per il 14 luglio una riunione aperta alla partecipazione di tutti i sostituti, e non solo quelli della D.D.A., con un preciso ordine del giorno che faceva ex se comprendere come non fosse un mero pretesto per scambiarsi i saluti in vista delle ormai prossime ferie estive<sup>339</sup>.

Al contrario, la riunione era stata indetta per fare il punto sullo stato delle indagini e dei processi più delicati, mettendone al corrente anche i magistrati che non se ne erano occupati, ed anzi soprattutto i sostituti che non facevano parte della D.D.A (cfr. GOZZO). Si rompeva così una tradizione e una prassi più che consolidata, qual era quella di tenere sì riunioni periodiche per aggiornarsi reciprocamente sullo stato delle indagini e scambiarsi informazioni o discutere questioni controverse per giungere a soluzioni condivise, ma ristrette ai sostituti che facessero parte della D.D.A. (Cfr. LA NEVE e SABBATINO).

Nelle intenzioni del Procuratore, quell'inedita riunione plenaria del suo Ufficio doveva servire proprio a far ritrovare un clima di armonia e di fiducia insidiate, a partire dalla

---

<sup>339</sup> Cfr. SABBATINO: *“la lettera di convocazione dice testualmente: <<Per poterci salutare prima delle ferie estive(...), però vi prego di intervenire all'assemblea d'ufficio che avrà luogo martedì 14 alle ore 17 nel corso della quale verranno trattate problematiche di interesse generale attinenti alle seguenti rilevanti indagini che hanno avuto larga eco nell'opinione pubblica>>”* La dott.ssa SABBATINO aggiunge che a sua memoria, e lei era in quell'ufficio giudiziario fin dall'aprile del '90, prima ancora che GIAMMANCO venisse nominato procuratore capo, mai era stata convocata un'assemblea plenaria per lo scambio dei saluti in vista delle ferie estive.

pubblicazione dei diari di FALCONE (24 giugno '92) dall'ennesima campagna di stampa – e relativa scia di velenose polemiche – che rinnovava il sospetto o l'accusa che alla Procura di Palermo si manipolassero o si insabbiassero le indagini più delicate, come quelle che potevano coinvolgere esponenti politici e loro presunte collusioni con ambienti della c.o., o non si andasse a fondo in quelle mirate alla cattura dei più pericolosi latitanti mafiosi.

E infatti, sullo stato di tali indagini e le relative risultanze erano stati incaricati di svolgere apposite relazioni “informative” i sostituti che se ne erano occupati e figuravano ancora come assegnatari dei relativi procedimenti:

1) i sostituti TERESI, MORVILLO e DE FRANCISCI dovevano relazionare sulle indagini scaturite dal rinvenimento del c.d. libro mastro dei MADONIA e sul racket delle estorsioni, indagini per le quali era stato avanzato il sospetto, tra l'altro, di una colpevole inerzia che avrebbe propiziato l'omicidio di Libero GRASSI;

2) il sostituto PIGNATONE era chiamato a relazionare sulle indagini per la cattura di grossi latitanti (avuto riguardo alle notizie di stampa che parlavano di occasioni sfumate per la cattura di RIINA;

3) i sostituti LO FORTE e SCARPINATO avrebbero invece dovuto relazionare sull'indagine mafia e appalti.

Quest'ultima era giunta in effetti ad uno stadio conclusivo, poiché da un lato era alle viste l'inizio del dibattimento, fissato per ottobre, nell'ambito del procedimento stralcio a carico di SIINO Angelo e altri; dall'altro era già pronta, ma non ancora depositata, la richiesta di archiviazione per le posizioni residue dell'originario procedimento nr. 2789/90 N.R. (Il dott. PIGNATONE ricorda che i colleghi LO FORTE e SCARPINATO l'avessero già completata e depositata, e in effetti è così, poiché la richiesta è datata 13 luglio; ma prima della trasmissione al GIP doveva essere vistata dal Procuratore Capo che appose la sua firma solo in data 22 luglio 1992).

Nel corso della riunione effettivamente tenutasi alla data prefissata, sull'indagine mafia e appalti relazionò solo il dott. LO FORTE, essendo il dott. SCARPINATO assente per sopravvenuti impedimenti familiari.

A memoria del dott. GOZZO, fu subito evidente un certo dissenso da parte del dott. BORSELLINO (*“Ho visto questo contrasto più che latente, visibile”*), che formulò dei rilievi specifici e in particolare lamentò che non fossero stati acquisiti alcuni atti che erano stati trasmessi o dovevano essere trasmessi dalla Procura di Marsala, e che non si rinvenivano all’interno del fascicolo (*“Fece questa affermazione: come mai non fossero contenute questa carte all’interno del processo.....si trattava di carte che erano state inviate...alla Procura di Marsala – e nella fattispecie dal collega INGROIA, che adesso è anche lui alla Procura di Palermo – che era lo stesso processo però a Marsala. C’erano degli sviluppi e quindi erano stati mandati a Palermo e lui si chiedeva come mai non fosse stata seguita la stessa linea”*). Sosteneva poi che si profilavano nuovi sviluppi, in relazione alle dichiarazioni di un nuovo pentito, e chiese quindi di rinviare la discussione (in sostanza, per quanto sembra di capire, chiese di differire ogni determinazione finale in ordine a quel procedimento, nelle more di possibili nuove risultanze: e in effetti, la richiesta di archiviazione, già alla firma del Procuratore GIAMMANCO, rimase in standby fino al 22 luglio).

Non è chiaro se il nuovo pentito di cui fece cenno il dott. BORSELLINO fosse proprio Gaspare MUTOLO, oppure Leonardo MESSINA, al cui primo interrogatorio BORSELLINO aveva proceduto lo stesso giorno dell’interrogatorio di MUTOLO, e cioè l’1 luglio 1992, e che in effetti avrebbe fatto ulteriori rivelazioni sul sistema degli appalti e relative ingerenze mafiose, ma anche sul coinvolgimento di politici e le connivenze che facevano prosperare quel sistema. Ma anche la dott.ssa SABBATINO ricorda che, durante quella riunione, alla domanda che gli fece se fosse in procinto di andare in ferie, Paolo rispose che doveva prima risolvere il problema di un nuovo pentito. Non sapeva se avrebbe potuto andare a interrogarlo, e se sentirlo da solo o insieme ad altri colleghi: una situazione che richiama le incertezze e le ambasce che affliggevano il dott. BORSELLINO in relazione al caso MUTOLO, posto che non era cambiata la formale assegnazione (ad altri) del relativo fascicolo, e che si manifestarono nel corso dell’interrogatorio di MUTOLO effettivamente assunto due giorni dopo quella riunione dal dott. BORSELLINO, insieme ai colleghi LO FORTE e

NATOLI, come confermato da entrambi. Ed entrambi confermano di avere sostenuto un'interpretazione della disposizione impartita da GIAMMANCO di coordinarsi con BORSELLINO per le attività relative agli interrogatori di MUTOLO assolutamente rassicurante quanto alla sua piena legittimazione a coordinare altresì le indagini che ne fossero scaturite.

La dott.ssa CONSIGLIO, presente pure lei alla riunione del 14 luglio, ha dichiarato che a svolgere la relazione sull'indagine mafia e appalti furono i colleghi che se ne erano occupati (e fa i nomi del dott. LO FORTE e del dott. PIGNATONE), i quali illustrarono le ragioni che li avevano condotti a richiedere i provvedimenti cautelari che erano stati accolti. Ha confermato altresì che il dott. BORSELLINO si era lamentato del fatto che non fossero state inserite talune carte nel fascicolo del procedimento a carico di SIINO Angelo e altri. Ma non può essere più precisa perché non conosceva *i fatti cui Paolo si riferiva*; tuttavia, notò che *l'unico a prendere parte attiva a quella discussione a cui noi eravamo solo dei meri spettatori era Paolo BORSELLINO*. Né poteva essere altrimenti perché si parlava di un'informativa di 800 pagine sconosciuta a quasi tutti loro (non a lei, però, avendo studiato quel rapporto per la sua connessione con i fatti oggetto di un grosso procedimento per associazione mafiosa, istruito al Tribunale di Termini Imerese, e avente ad oggetto varie vicende e reati di c.o. tra cui anche illeciti relativi ad appalti nei territori di Termini Imerese e Madonie: territori che rientrano appunto nella zona d'influenza di Angelo SINO e nella sua giurisdizione quale ministro dei LL.PP. di Cosa Nostra).

Sulle osservazioni formulate dal dott. BORSELLINO in relazione alla mancata acquisizione al fascicolo del procedimento a carico di SIINO e altri di alcuni atti, una spiegazione dettagliata è stata fornita dal dott. PIGNATONE nel corso della sua audizione.

Era accaduto che i carabinieri, prima ancora che venissero emessi i provvedimenti restrittivi a carico di SIINO e altri, avevano informato i magistrati di Palermo titolari dell'indagine (all'epoca, se ne occupava anche il dott. PIGNATONE) che il dott. BORSELLINO, n.q. di Procuratore a Marsala, aveva indagini in corso su presunti



illeciti commessi nella gare di aggiudicazione di alcuni appalti di opere pubbliche da realizzare in Pantelleria, che rientrava nella giurisdizione del Tribunale e quindi della Procura di Marsala. BORSELLINO disse loro di rivolgersi al dott. INGROIA, che era stata assegnatario di quel fascicolo, per avere le carte che chiedevano. Ma il dott. INGROIA replicò che in quel momento quelle carte non potevano essere rese pubbliche perché – in quel di Marsala - stavano per emettere ordinanze di custodia cautelare in carcere nei riguardi tra gli altri anche del Sindaco di Pantelleria. Alla fine, non ravvisando elementi specifici di connessione con l'ipotesi di reato di associazione mafiosa per cui si stava procedendo a carico del SIINO, fu la Procura di Palermo, ovvero i sostituti LO FORTE e SCARPINATO, rimasti titolari del procedimento, a trasmettere gli atti in proprio possesso in ordine a quelle gare d'appalto (che erano costituiti essenzialmente da intercettazioni telefoniche tra soggetti cointeressati all'aggiudicazione di quelle gare) all'omologo Ufficio di Marsala, dove si procedeva per il reato di associazione a delinquere semplice.

Di tale vicenda v'è traccia anche nell'audizione del dott. BORSELLINO dinanzi alla Commissione Antimafia (in visita agli uffici giudiziari di Trapani), nella seduta del 24 settembre 1991. E' lo stesso BORSELLINO a richiamare l'inchiesta sfociata nell'arresto del Sindaco di Pantelleria e nello scioglimento del consiglio comunale, annoverandola come una delle indagini di maggiore successo condotte dal suo ufficio – e lo dice senza vanagloria personale, ascrivendone il merito *ad un mio giovanissimo sostituto* – in materia di reati amministrativi di notevole spessore che riguardano gli appalti o l'attribuzione di incarichi professionali; e sottolinea che al riguardo che “*Tutte queste non sono attività di mafia a sono attività attraverso le quali la mafia usufruisce di facili veicoli di profitto*”.

Il dott. PIGNATONE ha precisato invero che BORSELLINO non formulò rilievi specifici, ma si limitò a chiedere chiarimenti; e poi prese atto della spiegazione fornita da LO FORTE.

Tuttavia, avuto riguardo a quanto dichiarato dal dott. GOZZO sulla perplessità espressa dal dott. BORSELLINO per il fatto che non si fosse *seguita la stessa linea*, è lecito

ipotizzare che persistesse il dissenso del Procuratore Aggiunto per avere – i colleghi che si erano occupati dell’inchiesta - adottato un diverso metro di valutazione, ovvero una linea interpretativa e di qualificazione dei fatti ascrivibili ai vari soggetti indagati per le medesime vicende che rimandavano al contesto criminoso in cui era emerso il ruolo di SIINO quale artefice degli accordi collusivi tra cordate di imprenditori, esponenti politici e cosche mafiose per la spartizione degli appalti. E da qui la richiesta di aggiornare la discussione, ovvero di differire le determinazioni finali da adottare, prospettandosi la possibilità di ulteriori sviluppi in relazione alle rivelazioni di un nuovo pentito

In effetti, tale lettura sembra trovare conforto nelle dichiarazioni del dott. PATRONAGGIO.

Questi, infatti, rammenta che il dott. BORSELLINO, facendosi portavoce di lamentele da parte dei carabinieri che avevano condotto l’indagine mafia e appalti per l’esiguità dei risultati raggiunti sul piano giudiziario rispetto alle loro aspettative (*in assemblea lo disse espressamente che i carabinieri si aspettavano da questa informativa dei risultati di maggiore respiro*”), chiese spiegazioni in ordine al procedimento a carico di SIINO e altri: *«perché lui aveva percepito che vi erano delle lamentele da parte dei carabinieri, verosimilmente, e chiese delle spiegazioni che non erano tanto di carattere tecnico, cioè e era stata fatto o non era stata fatta una cosa, ma più che altro era il contesto generale del procedimento, chi c’era e chi non c’era, perché poi in buona sostanza la relazione sul processo SIINO fu fatta, sinceramente, esclusivamente per dire che non vi erano nomi di politici rilevanti all’interno del processo, o se vi erano nomi di politici di un certo peso, vi entravano solo per mero accidente»*.

In altri termini, le spiegazioni chieste da BORSELLINO non riguardavano singoli fatti o singoli atti istruttori ma l’impostazione generale dell’indagine e le sue direttrici. Il dott. LO FORTE, però, sempre a dire del dott. PATRONAGGIO, si sforzò di spiegare che il vero nodo dell’indagine, semmai, concerneva il ruolo specifico degli imprenditori. E anche le doglianze dei carabinieri traevano origine dall’aspettativa, andata delusa, di esiti più cospicui, non si riferivano tanto alle posizioni di uomini

politici che entravano nell'indagine solo incidentalmente, bensì alle posizioni degli imprenditori coinvolti (o di taluno di loro): «*In realtà no, non è solo nei confronti dei (politici), anche nei confronti degli imprenditori, perché lì il nodo era, il nodo era valutare a fondo la posizione degli imprenditori, e su questo punto peraltro il collega LO FORTE si dilungò spiegando il delicato meccanismo e la delicata posizione dell'imprenditore in questo contesto, queste furono le spiegazioni date, chieste e date ecc.*» (cfr. verbale n. 46, pag. 81).

Ciò posto, non v'è chi non veda che il “dissenso” del dott. BORSELLINO rispecchiava e denotava il convincimento da tempo maturato che l'indagine su mafia e appalti costituisse un filone investigativo “aureo” nel quadro dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata perché puntava – e poteva condurre - ai più inaccessibili santuari del potere mafioso che aveva il suo cuore pulsante nella creazione e nel consolidamento di legami sinergici con pezzi dell'imprenditoria e della politica, oltre a ricavare dalla partecipazione attiva al sistema di spartizione degli appalti un formidabile strumento di controllo dei flussi di ricchezza.

Tale intuizione è il connotato saliente, ed anche il principale merito ascrivibile all'ipotesi investigativa alla base del dossier *mafia e appalti*, che, come si legge testualmente nella “Relazione sulle modalità di svolgimento delle indagini mafia e appalti negli anni 1989 e seguenti”, «segnava un salto di qualità nelle conoscenze sino ad allora acquisite sui rapporti tra Cosa Nostra e il mondo imprenditoriale.

Ed infatti emergeva che l'associazione mafiosa non si limitava più a svolgere un ruolo di sfruttamento meramente parassitario delle attività economico-imprenditoriali, concretantesi nell'imposizione di tangenti, di subappalti, di assunzione di manodopera, ma mirava a realizzare un controllo integrale e un pesante condizionamento interno del modo imprenditoriale e del settore dei lavori pubblici in Sicilia, mediante complesse ed articolate metodologie che nel loro insieme costituivano l'espressione più sofisticata e moderna di una strategia di assoggettamento degli operatori economici al prepotere delle organizzazioni facenti capo a Cosa Nostra»<sup>340</sup>.

---

<sup>340</sup> Cfr. pagg. 6-7 della cit. relazione, e, ivi, la descrizione dei momenti e delle modalità essenziali del sistema di controllo, che poteva investire anche la fase precedente la pubblicazione dei bandi di gara o quella successiva all'espletamento delle gare.

Questa intuizione era già stata fatta propria da Giovanni FALCONE, che, nella relazione (oggetto di infinite citazioni, anche in questo processo e non sempre a proposito) svolta ad un convegno tenutosi al Castello Utvegio a Palermo nel marzo del 1991 – e quindi quando egli si era appena trasferito al Ministero – richiamava le risultanze di recenti indagini per trarne la conferma che la portata dell'infiltrazione mafiosa nel tessuto economico ed in particolare nel settore dei pubblici appalti fosse *«più grave molto più grave di quelle che appare all'esterno. Perché siamo di fronte ad un meccanismo di condizionamento generico dei pubblici amministratori e dei pubblici poteri da parte delle imprese che, a ben guardare, appare identico sia nel mezzogiorno sia nel centro e sia nel settentrione d'Italia»*.

Ma *«Accanto ad un coinvolgimento generico delle imprese in attività illecite e ad un certo tipo di corruzione generica dei pubblici amministratori, abbiamo un condizionamento mafioso che si innesta e sfrutta questa attività criminale che, in quanto generica, potremmo chiamare ambientale (...) Io credo che, almeno per quanto riguarda l'organizzazione mafiosa, ci sia ormai un condizionamento dei pubblici appalti, che potrei definire a ciclo continuo; esso esiste sia all'origine, ossia nel momento della scelta delle imprese (e questo a prescindere da qualsiasi sistema più meno sofisticato sul tipo e sui criteri di assegnazione degli appalti), e sia nella fase di esecuzione degli appalti medesimi. Quindi abbiamo un condizionamento a monte e un condizionamento a valle. Un condizionamento mafioso nella fase dell'individuazione dei concorrenti che vinceranno le gare, ed un condizionamento in tutta la complessa attività che concreta la realizzazione degli appalti in questione.*

*Ed abbiamo soprattutto, e questo nel futuro verrà fuori chiaramente, una indistinzione fra imprese meridionali e imprese in altre zone d'Italia, per quanto attiene il loro condizionamento e il loro inserimento in certe tematiche di schietta matrice mafiosa»*; poiché, aggiungeva, *«è illusorio pensare che le imprese appartenenti ad altre realtà socio-economiche, nel momento in cui partecipano a gare che dovranno essere realizzate in determinate zone del mezzogiorno d'Italia, rimangano immuni da un certo tipo di collegamenti, sia che lo vogliano, sia che non lo vogliano. Sono state acquisite,*

*tramite intercettazioni telefoniche, chiarissime indicazioni di ben precise scelte operative dell'organizzazione mafiosa, a cui tutti devono sottostare e non vogliono subire conseguenze gravissime, a meno che non si vogliano autoescludere dal mercato»».*

Nella relazione si addita ancora la vicenda dell'ex sindaco di Baucina GIACCONE – le cui rivelazioni avrebbero impresso un impulso significativo al primo troncone dell'indagine mafia e appalti – come emblematica di un modus operandi incentrato su collusioni politico-mafiose affaristiche, se era vero quanto lo stesso GIACCONE affermava, e cioè «*che le opere vengono finanziate soltanto dopo che si è trovata l'impresa che è gradita a questo o quel partito, e soltanto dopo che in sede locale il capo mafia abbia dato l'assenso*»».

E in alcuni passaggi della relazione, si adombra un aspetto particolarmente inquietante disvelato dalle ultime indagini su episodi di infiltrazione mafiosa che denotavano come le imprese si prestassero anche volontariamente ad un sistema di manipolazione delle gare sotto il controllo dell'organizzazione mafiosa, ricavandone cospicui vantaggi, di tal che «*Molto spesso non è necessaria un'azione di rappresaglia, forte e violenta; questo avviene soltanto all'ultimo e nei confronti di coloro che veramente non vogliono capire*»», ma «*Ci sono tali e tanti di quei passaggi intermedi, per cui qualsiasi impresa finisce per comprendere che, volente o nolente, è questo il sistema cui deve sottostare e non ci sono possibilità di uscirne fuori*»».

Starebbe proprio qui – e il giudice FALCONE ne era ben consapevole, come può evincersi dai passaggi richiamati della nota relazione svolta al Castello Utvegio – il carattere addirittura eversivo che l'informativa del R.O.S. su mafia e appalti depositata alla Procura di Palermo il 20 febbraio 1991 avrebbe rivestito, secondo l'interpretazione autentica che ne ha dato il Col. DE DONNO, che ne era stato estensore, deponendo al processo a carico del Generale MORI e del Colonnello OBINU: «*le imprese che partecipavano a questo meccanismo non erano, e qui era un po' il carattere, tra virgolette, eversivo della nostra indagine, non erano soltanto vittime, erano attori volontari di questo meccanismo, cioè l'impresa che veniva dal nord, non soggiaceva*

*al potere intimidatorio di Cosa Nostra o perlomeno, iniziava così, con questo vincolo di soggezione il rapporto con Cosa Nostra, ma poi il vincolo si trasformava in una vera e propria collaborazione perché attraverso l'intermediazione di Cosa Nostra, di SIINO e di altri personaggi, ne ottenevano poi una serie di vantaggi, in termini di riconoscimento di opere, cioè di aumenti di valore dell'opera stessa, per cui, alla fine, a conti fatti, una parte consistente di questi guadagni andavano all'impresa nazionale»<sup>341</sup>.*

Del resto, già diversi mesi prima, e precisamente nel giugno 1990 – e la data è significativa perché coincide con quella di alcune delle informative che davano conto delle risultanze dell'attività di intercettazione telefonica in corso nell'ambito dell'indagine mafia e appalti e dei suoi possibili sviluppi - il giudice FALCONE, sentito dalla Commissione Antimafia (XI Legislatura) presieduta dal senatore CHIAROMONTE, nell'additare il problema degli appalti pubblici come ***un punto cruciale nella strategia antimafia***, sosteneva che le indagini – e le prove – che, una dopo l'altra, stavano venendo a compimento e a maturazione confermavano l'ipotesi di ***un sistema mafioso che, per quanto concerne i grandi appalti, e, nei piccoli centri, per tutti gli appalti, ne gestisce in pieno l'esecuzione***.

E in particolare, proprio sulla base dei risultati cui erano approdate le indagini svolte da almeno un biennio<sup>342</sup> dai carabinieri con *encomiabile professionalità*, si era consolidata l'ipotesi dell'esistenza di *una centrale unica di natura mafiosa che dirige e l'assegnazione degli appalti e soprattutto l'esecuzione degli appalti medesimi, con inevitabili coinvolgimenti delle amministrazioni locali sia a livello di strutture burocratiche sia a livello di alcuni amministratori*.

Ebbene, l'interesse di Paolo BORSELLINO ad approfondire questo filone d'indagine – individuato, dopo l'indagine su GLADIO, come uno di quelli cui in precedenza Giovanni FALCONE, nel suo ultimo periodo di servizio alla Procura di Palermo aveva

---

<sup>341</sup> Cfr. verbale di trascrizione dell'udienza 8.03.2011, proc. nr. 1760/R.G. c/ MORI+1, pag. 20.

<sup>342</sup> E qui sembra chiaro il riferimento alle indagini iniziate nel 1988/89, e segnatamente quelle di cui ai procedimenti poi, poi confluiti nel procedimento a carico di SIINO e altri.

prestato maggiore attenzione – è stato pienamente confermato dalle testimonianze di Liliana FERRARO e del senatore DI PIETRO, oltre a trovare un inedito riscontro nei verbali delle audizioni dei magistrati della Procura della Repubblica di Palermo dinanzi al CSM che sono state acquisite nel presente giudizio d'appello (senza dimenticare la conferma che è venuta dalle dichiarazioni del Tenente CANALE, con tutte le cautele del caso quanto ad affidabilità della fonte e limiti di utilizzabilità di tali dichiarazioni, giacché nel corso del giudizio di primo grado si è avvalso della facoltà di non rispondere).

La FERRARO, in particolare, fu testimone della raccomandazione rivolta da FALCONE a BORSELLINO di seguire con attenzione gli sviluppi dell'indagine compendiata nel voluminoso dossier mafia e appalti (quasi un passaggio del testimone tra lo stesso FALCONE, che non poteva occuparsene direttamente perché ormai al Ministero, e il dott. BORSELLINO, che invece si era deciso a chiedere il trasferimento alla Procura di Palermo) avendo assistito personalmente alla telefonata, databile ad agosto 1991, con la quale FALCONE informava l'amico Paolo che aveva già pronta la Nota – che sarebbe stata poi firmata dal Ministro MARTELLI – di restituzione al mittente dell'informativa mafia e appalti, che era stata inopinatamente trasmessa dal Procuratore GIAMMANCO al Ministro della Giustizia<sup>343</sup>.

---

<sup>343</sup> La Nota in oggetto, datata 23 agosto 1991, ha un tono e un contenuto piuttosto risentiti, nello stigmatizzare come inopportuna e inappropriata l'iniziativa del Procuratore di trasmettere un atto d'indagine rispetto al quale il Ministro non aveva alcun titolo né interesse a interloquire, e si rimarca *“la singolarità dell'inoltro con appunto privo di sottoscrizione e di data di atti coperti da segreto”*, esprimendosi tuttavia l'avviso che si dovesse dare corso a un sollecito ed efficace svolgimento *“di tutte le indagini necessarie ed opportune (...) con riguardo ad ogni aspetto, incluse le eventuali responsabilità di persone impegnate in attività politiche”*. Ad onor del vero va rammentato che già nei mesi di giugno e luglio di quell'anno era montata una campagna di stampa che dava risalto al sospetto che la Procura di Palermo fosse intenzionata a insabbiare un'inchiesta come quella condotta dai carabinieri del R.O.S. su mafia e appalti che avrebbe potuto fare emergere complicità e connivenze di noti esponenti politici; sicché l'iniziativa del Procuratore GIAMMANCO poteva essere letta come una giustificazione -comunque non richiesta – dell'operato del suo Ufficio agli occhi del Ministro; o come volta a rendere edotto lo stesso Ministro del possibile coinvolgimento di esponenti del suo partito, ovvero a rassicurarlo sul fatto che le indiscrezioni di stampa avevano enfatizzato quel rischio, avuto riguardo alla scarsa consistenza probatoria degli elementi emersi. Ma non è questa la sede per sciogliere il dubbio.

E anche in occasione dell'incontro riservato all'aeroporto di Fiumicino del 28 giugno 1992, previamente concordato per telefono avendo necessità di parlarle di una serie di questioni della massima urgenza e delicatezza, il dott. BORSELLINO le chiese ulteriori notizie e spiegazioni sulle circostanze di quell'insolita trasmissione, e sul percorso seguito prima di giungere al tavolo del Ministro (o meglio, alla segreteria della Direzione Generale Affari Penali): segno comunque dell'interesse per quell'indagine e per il primo rapporto giudiziario che ne compendia le risultanze emerse a carico di numerosi soggetti indiziati di associazione mafiosa finalizzata al controllo degli appalti e connessi reati.

*La testimonianza del Senatore DI PIETRO (udienza 3.10.2019).*

Il senatore DI PIETRO, a sua volta, ha ribadito ed esplicitato dinanzi a questa Corte quanto aveva dichiarato già parecchi anni fa, nel corso della densa deposizione resa al processo c.d. "BORSELLINO Ter" (testualmente richiamata nei passaggi salienti anche nella motivazione della sentenza emessa nel "BORSELLINO quater", in atti; ma è stata acquisito sull'accordo delle parti anche il verbale di trascrizione dell'udienza del 21.04.1999 nel BORSELLINO Ter).

Già in quella sede aveva riferito del confronto che aveva avuto, nella tarda primavera del 1992, più con BORSELLINO che con FALCONE (con quest'ultimo si era incontrato tre o quattro volte in tutto, ricevendone preziosi consigli su come risolvere questioni legate a certe technicalità tipiche delle rogatorie, e segnatamente per alcune rogatorie in Svizzera) sulle problematiche poste dall'indagine che in quel periodo stava decollando a Milano. E del proposito di intraprendere una proficua collaborazione per sviluppare un'indagine coordinata sulle imprese di rilievo nazionale che avevano operato e continuavano ad operare in Sicilia in associazione con imprese locali, e che risultavano massicciamente coinvolte nel sistema tangenziale.

Accadeva infatti che gli imprenditori inquisiti, che pure avevano reso e rendevano alla Procura di Milano circostanziate dichiarazioni auto ed etero-accusatorie, della Sicilia non parlavano, o meglio nulla sapevano o dicevano di sapere del pagamento di tangenti



per gli appalti dalle loro imprese realizzati in Sicilia in associazione con aziende locali. E «*fu BORSELLINO quando io gli riferivo queste cose, fu BORSELLINO che mi disse: “Dobbiamo trovare il sistema...dobbiamo trovare una soluzione per fare in modo che riferiscano”*»», alludendo al modo di scardinare queste complicità omertose.

Fu in occasione dei funerali di FALCONE, alla camera ardente allestita al Palazzo di Giustizia, che BORSELLINO gli manifestò il convincimento che le indagini che DI PIETRO stava conducendo a Milano riguardassero anche la gestione degli appalti in Sicilia<sup>344</sup>, rispetto al quale però si andava profilando il ruolo specifico e dominante di Cosa Nostra, alla luce del quale si spiegava che, mentre a Milano molti degli imprenditori che erano risultati coinvolti nel circuito del malaffare facevano la fila per collaborare con la giustizia (e lo stesso accadeva nella maggior parte del territorio nazionale), ciò non si era verificato in Sicilia. Ed anzi, gli stessi imprenditori o rappresentanti di grosse imprese del Nord che si erano mostrati disponibili a rendere alla Procura di Milano dichiarazioni ampie e circostanziate sul funzionamento del sistema tangenzioso o sugli illeciti commessi, facendo i nomi di complici e dei destinatari delle tangenti versate (politici, pubblici funzionari e amministratori locali), restavano silenziosi, quando DI PIETRO sottoponeva loro l'elenco degli appalti che le loro imprese si erano aggiudicati in Sicilia o alle cui gare avevano partecipato in associazione con imprese locali<sup>345</sup>. E BORSELLINO spiegava tale diversità con la peculiarità del circuito siciliano, in cui l'accordo contemplava un terzo polo, oltre a quello politico e quello imprenditoriale, in quanto COSA NOSTRA interveniva direttamente per gestire ed assicurare il funzionamento del meccanismo e con la sua

---

<sup>344</sup> Sul punto, il teste ha precisato dinanzi a questa Corte che per primo era stato Giovanni FALCONE, che aveva conosciuto quando questi era già alla Direzione generale Affari penali del Ministero – e lui stesso vi si recava n.q. di consulente per l'informatizzazione dei servizi di giustizia – a sollecitarlo a verificare se gli appalti che le imprese inquisite dalla Procura di Milano nell'ambito dell'inchiesta Mani Pulite si erano aggiudicate e si andavano aggiudicando non conducessero anche in Sicilia; anche se ha ribadito che di tale tema ebbe a parlare soprattutto con BORSELLINO.

<sup>345</sup> Ha ricordato il senatore DI PIETRO che, in uno dei primi interrogatori di grossi imprenditori che avevano manifestato disponibilità a collaborare con gli inquirenti in cui aveva cercato di saperne di più sugli appalti in Sicilia, si sentì rispondere che *“fino al Rubicone ti dico tutto quello che vuoi sapere per non andare in galera, dal Rubicone in giù preferisco la galera”* (cfr. pag. 33 del verbale di trascrizione dell'udienza del 3.10.2019).

forza di intimidazione induceva ad omertosi silenzi quegli stessi imprenditori che non avevano, invece, remore a denunciare l'esistenza di un sistema di gestione unitario per gli appalti loro assegnati nel resto d'Italia.

Il teste ha confermato – a seguito di contestazione del relativo verbale, “in aiuto alla memoria” - quanto aveva dichiarato alla Procura di Caltanissetta il 6 novembre 2001 a proposito del convincimento espresso da BORSELLINO che vi fosse *un sistema unitario a livello nazionale di spartizione degli appalti e che questa fosse la chiave interpretativa del sistema delle tangenti*. Ma ha anche aggiunto che questa evoluzione del sistema era ormai un dato acquisito processualmente, così come il fatto che in Sicilia si dovesse fare i conti con un terzo soggetto che s'interponeva tra imprenditori e politici; e ciò era oggetto persino di convegni di studi e ne aveva parlato anche Giovanni FALCONE un anno prima. La novità dell'inchiesta Mani Pulite stava nella strategia messa a punto per riuscire a inchiodare corrotti e corruttori: *<<Tangentopoli o Mafiotopoli non è che l'abbiamo scoperto noi, lo sapevano pure le pietre, noi abbiamo scoperto un meccanismo per metterli con le spalle al muro. A Milano il meccanismo che io misi in piedi fu quello di invertire l'ordine delle indagini, non indago, non vado più a cercare chi è che l'ha preso, vado a cercare chi è che forma la provvista per dartelo, perché quello deve rispondere del 2621, deve rispondere di falso in bilancio e, allora, tra la necessità di rispondere e, quindi, andare in galera per falso in bilancio e la necessità di farsi passare per concusso, hanno fatto una scelta processuale >>*.

Il teste ha confermato altresì che, per quel poco che ebbe modo di confrontarsi con BORSELLINO su questi temi, comprese che anche in Sicilia era in corso un'indagine sul filone mafia e appalti e proprio di ciò BORSELLINO si stava occupando o intendeva occuparsi (*con BORSELLINO, per quel poco che parlai, capii perfettamente che lui quello stava facendo*); anche se soltanto dopo la sua morte venne a sapere del dossier mafia e appalti<sup>346</sup> e degli interrogatori di MUTOLO di cui

---

<sup>346</sup> A specifica domanda sul punto il teste ha precisato di avere saputo solo da notizie di stampa dell'esistenza di quel dossier e anche della c.d. “doppia informativa” (cfr. pag. del verbale di trascrizione udienza 3.10.2019: *<<Quel che ho letto, quel che ho letto sulla stampa>>*).

BORSELLINO non gli aveva parlato; e solo a poco a poco, nel tempo (quando s'imbattè nella pista LI PERA – le cui rivelazioni lo illuminarono circa il ruolo di Filippo SALAMONE - ed ebbe modo poi di riflettere sulle circostanze del suicidio di Raul GARDINI) si andò componendo un mosaico che all'epoca dei colloqui con BORSELLINO, gli appariva vago e confuso<sup>347</sup>.

Di quel *famoso rapporto*, del resto, non gli aveva parlato neppure Giovanni FALCONE, che pure lo aveva incoraggiato ad andare avanti nelle sue indagini anche perché era convinto che potessero condurre ad individuare i destinatari delle tangenti che venivano pagate in Sicilia<sup>348</sup>. Ma che la realtà siciliana avesse una peculiarità tutta sua, anche per ciò che concerneva il sistema tangenzioso – dovuta alla presenza di Cosa Nostra – *lo sapevano pure le pietre*. Ed è vero che BORSELLINO gli disse espressamente che in Sicilia il sistema funzionava con l'intervento in funzione regolativa di un terzo soggetto, che lui individuava in Cosa Nostra; ma di ciò avevano parlato anche in precedenza, con Giovanni FALCONE, ed entrambi gli rappresentarono la necessità di approfondire l'indagine sugli appalti in Sicilia per fare luce sul ruolo di questo terzo soggetto “regolatore”, con cui imprenditori e politici andavano ad interfacciarsi (*«Ma, mi perdoni, non solo si, ma io prima le dissi con*

---

<sup>347</sup> Cfr. pag. 49 del verbale di trascrizione dell'udienza del 3.10.2019: *«Poi ho scoperto tutto il resto, ma a quell'epoca non mi parlò né del rapporto, né mi parlò delle audizioni che stava facendo su Mutolo, io dopo ho saputo che stava interrogando Mutolo e quant'altro, ma questo l'ho saputo dopo. Le cose, voglio dire, il mosaico piano piano si è messo insieme, piano piano si è messo insieme, io personalmente, personalmente, torno a ripetere, ho cominciato a ritrovare il bandolo della matassa, che era appena iniziato con Borsellino, l'ho iniziato, l'ho cominciato a ritrovare a novembre con... poi, devo dire, questo forse può interessare, devo dire che quel bandolo io l'ho riallacciato a metà del '93 in occasione del suicidio di Gardini, perché ricordatevi che, voglio dire, voi sapete... non ricordatevi, scusate, voi sapete più di me, sapete più di me poi che cosa è successo in Sicilia, è successo che il sistema, tra virgolette, politico nazionale si è fatto il suo interfaccia locale, che aveva individuato in Filippo Salamone, scalzando tutto il resto, e che aveva come contro faccia Calcestruzzi, eccetera, tanto è vero che c'è un interrogatorio che Panzavolta rende e dice che Gardini lo chiamò per dirgli: che sta facendo Di Pietro a Milano? Che ti sta chiamando? Perché questo? Perché temeva che si potesse arrivare, potissimo arrivare noi di Milano, nel '93, a scoprire ciò che poi venne scoperto a Palermo piano piano. Gardini era latitante».*

<sup>348</sup> Il senatore DI PIETRO ha precisato che quando FALCONE lo mise in contatto con la dott.ssa DEL PONTE, lo fece proprio per consentirgli di arrivare a risultati concreti, di riceverne qualche dritta per la sua inchiesta.

*Borsellino, con cui parlammo anche quel giorno del funerale di Falcone, ma ne parlammo anche prima e soprattutto con Falcone, quando le parlavo delle rogatorie, si parlava, erano loro che mi hanno fatto capire chi in Sicilia era necessario indagare perché c'era un terzo soggetto»»).*

Sta di fatto che, in occasione del loro ultimo colloquio, davanti alla bara di FALCONE, che non durò più di qualche minuto, e nel corso del quale non si fecero nomi, né di imprenditori, né di mafiosi, né di politici<sup>349</sup>, convennero con BORSELLINO sulla necessità di istituire uno stabile collegamento tra le rispettive indagini «*e concordammo che ci saremmo rivisti per poter individuare come fare e cosa fare*» (cfr. pag. 36).

Ma, per quanto può evincersi dalla deposizione che il senatore DI PIETRO ha reso dinanzi a questa Corte, non andarono oltre questo scambio di idee e l'enunciazione di un generico proposito di futura collaborazione che poi non vi fu modo e tempo di concretizzare, sebbene lo stesso BORSELLINO gli avesse rappresentato – con quella che però lo stesso DI PIETRO definisce solo una battuta senza ulteriori spiegazioni sul *perché* di quell'urgenza – la necessità di *fare presto*, di sbrigarsi a chiudere il cerchio, cioè a trovare il modo di scardinare la reticenza omertosa degli imprenditori.

Ciò che, come confermato dal senatore DI PIETRO, sarebbe avvenuto in seguito, negli anni '93-94, grazie alla strategia concertata tra la Procura di Milano e la Procura di Palermo e favorita dai rapporti di stima e rispetto reciproci tra il dott. BORRELLI e il dott. CASELLI, tutta incentrata su una soluzione escogitata da Piercamillo DAVIGO che prevedeva un riparto di competenze che, valorizzando il meccanismo della connessione soggettiva, rispondesse alla dichiarata volontà degli imprenditori e dei

---

<sup>349</sup> A specifica domanda (dell'avv. MILIO) il teste ha risposto che, sebbene non ne avessero parlato espressamente, dai colloqui con il dott. BORSELLINO ricavò il convincimento che egli avesse le idee chiare su quali fossero, nel 1992, i rapporti tra mafia, imprenditoria e politica (cfr. pag. 59, verbale di trascrizione udienza del 3.10.2019: «*Io all'epoca mi ero convinto di sì, non ne abbiamo parlato, io non ho detto: ti sono chiari? E lui mi ha detto mi è chiaro, ma quel poco che ci siamo parlati, cioè, voglio dire, lui e ancor più Falcone avevano appena fatto il maxiprocesso, voglio dire, andavamo tutti noi a scuola da loro. Quindi, io non avevo bisogno di domandargli: hai chiare le idee? Io avevo chiaro che lui ce le aveva chiare le idee, non so se mi spiego*»).

rappresentanti delle imprese di maggiore rilievo coinvolti nel sistema del malaffare di collaborare con gli inquirenti, ma solo a condizione di essere giudicati a Milano e non a Palermo dove si procedeva per il reato di associazione mafiosa.

Ma in quel frangente – dei funerali di FALCONE - con BORSELLINO non avevano ancora un'indagine in comune, anche se si diedero appuntamento per rivedersi a breve e organizzare il lavoro da fare. Piuttosto, *«Era un obiettivo che ci accumulava, non avevamo un'indagine comune, avevamo un obiettivo comune, quello di... tenete presente che l'indagine Mani Pulite provocò una tale rilevanza nazionale per cui ogni giorno si scopriva qualcosa e c'era questa Sicilia che rimaneva silente, quindi, voglio dire, era nell'ordine naturale delle cose che lui la prima cosa che mi chiese, appunto, dobbiamo coordinare le indagini, io capii che di quello si stava occupando. Ripeto, se lei mi chiede se mi ha mai parlato del rapporto del Ros del '91, no, altrimenti anche successivamente alla sua morte l'avrei richiesta anch'io la copia»*.

Il teste ha confermato altresì che dopo la morte di BORSELLINO non ebbe né cercò più alcun contatto con la Procura di Palermo: ma non perché non si fidasse o ce l'avesse con qualcuno all'interno di quell'Ufficio giudiziario. Semplicemente, scelse di blindare la sua attività investigativa, mettendone a parte il minor numero possibile di persone, dopo che aveva appreso che, due giorni prima della strage di via D'Amelio, era giunta un'informativa del ROS – di cui DI PIETRO ebbe però notizia soltanto uno o due giorni dopo la strage – che segnalava come imminenti due attentati ai danni di Paolo BORSELLINO e dello stesso DI PIETRO. La notizia lo allarmò non poco, tanto che mandò la famiglia all'estero e se da un lato si determinò ad andare avanti risolutamente e da solo con le indagini che stava già conducendo, dall'altro si impose come precauzione di chiudersi verso l'esterno, senza preoccuparsi né cercare collegamenti con altri uffici giudiziari. Anche quando si profilava la necessità di trasmettere gli atti ad altre procure territorialmente competenti, in relazione alle informazioni raccolte nel corso degli interrogatori, curava di espletare lui le prime verifiche e poi corredeva i fascicoli stralciati da quello principale dell'esito degli accertamenti espletati, prima di trasmetterli ad altre autorità giudiziarie. E così fece anche in relazione alle informazioni

raccolte nel corso dell'interrogatorio del geometra LI PERA (v. supra), che assunse il 12 novembre 1992, perché quel giorno doveva recarsi a Roma per altri impegni d'ufficio.

Ccn il senno di poi, e alla luce di certi strascichi polemici, deve ammettere che avrebbe fatto meglio ad avvisare subito l'autorità giudiziaria che aveva in carico il procedimento nell'ambito del quale il LI PERA era stato arrestato (e cioè la Procura di Palermo). Ma in quel momento la sua unica preoccupazione era di acquisire eventuali informazioni utili per l'inchiesta che stava conducendo. E gli era stato detto – dal medesimo ufficiale del ROS che poi lo accompagnò a Rebibbia a sentire il sedicente pentito, che poi *pentito* non era in senso biblico - che questo LI PERA, che era detenuto in carcere essendo stato arrestato per una vicenda di tangenti, era disponibile a fornirgli informazioni su fatti concernenti le imprese e certi appalti su cui all'epoca stava indagando (come lo stesso LI PERA diceva di avere appreso da notizie di stampa); ed anche altri fatti su cui non aveva potuto riferire o di cui aveva parlato invano. Ma esclude che gli fosse stato detto altresì che era stato già sentito dai magistrati di Catania sugli stessi fatti per cui era indagato a Palermo e all'insaputa dell'autorità giudiziaria palermitana (*«io so soltanto che a me venne sollecitata da una fonte investigativa l'opportunità di avere altre notizie di reato rispetto a indagini che i giornali riferivano che io stavo facendo su delle imprese e, quindi, io ero, diciamo così, ingolosito dal fatto di trovare un altro pentito in più che mi dicesse i fatti»*).

La presunta fonte lamentava in sostanza di non essere stato ascoltato o che nessuno gli avesse dato retto, e che ci si fosse accaniti contro di lui, pretermettendo responsabilità di altri, anche se non formulava accuse precise nei riguardi dei magistrati di Palermo o di Catania. Ma DI PIETRO (che all'epoca non sapeva di presunti contrasti o di particolari problematiche nei rapporti tra il ROS e la Procura di Palermo) non appurò se fosse vero – e su ciò non si pronuncia, rimettendo a chi di dovere ogni valutazione - ed eventualmente per quale ragione LI PERA non fosse stato ascoltato o i magistrati che lo avevano interrogato non avessero dato credito alle sue dichiarazioni, perché in quel momento gli premeva solo che potesse dirgli qualcosa in più rispetto a ciò che lui

(DI PIETRO) già sapeva sulle vicende e nei riguardi dei personaggi inquisiti; e alle doglianze del dichiarante dedicò non più di un rigo o un rigo e mezzo del verbale d'interrogatorio (*«ricordo che Li Pera si era lamentato di non essere ascoltato, soprattutto di, diciamo così, se l'erano presa soltanto con lui, ma non ricordo neanche se... se si potesse prendere quel verbale, non ricordo neanche se lo verbalizzai e se lo verbalizzai in una riga, in un rigo e mezzo, insomma, perché il mio obiettivo non era tanto andare a scoprire se qualche ex collega l'aveva interrogato di più o di meno, il mio obiettivo era sapere quante altre cose poteva dirmi per quelle che io stavo indagando in quel momento. Quindi, sicuramente Li Pera si è lamentato, questo interrogatorio, se lo trovate, probabilmente troverete poche righe...»*).

E' pure vero che dallo stesso ufficiale del ROS che gli aveva preannunciato la disponibilità di LI PERA ad essere interrogato da lui - perché *poteva raccontare tanti fatti che riguardavano imprese su cui stavo indagando e se ne parlava anche sui giornali*, ma era a conoscenza anche di particolari relativi ad appalti realizzati in Sicilia - aveva appreso che ciò che aveva da dire il LI PERA intendeva riferirlo a DI PIETRO perché *lui ha diffidenza a riferirlo ad altri*. Il teste ha però ribadito che *«sia in quel caso, sia in altri casi, torno a ripetere, lo ribadisco, lo ammetto, soprattutto dopo la morte di Borsellino io non parlavo più con nessuno, ripeto, all'interno stesso del mio ufficio il coordinamento complessivo, cioè l'insieme delle carte ero io che lo conoscevo, ecco, ma non rispetto ai colleghi, rispetto alla Polizia Giudiziaria mi sto riferendo, che le avevo divise in settori, Carabinieri... Addirittura avevo fatto un settore dei Vigili Urbani, proprio perché volevo che ognuno sapesse un pezzettino invece di sapere tutto»*.

Il senatore DI PIETRO, peraltro, non si nasconde – e non lo ha negato dinanzi a questa Corte – che l'ufficiale del R.O.S. da cui venne l'input di andare a sentire LI PERA cercava in lui – cioè nel magistrato simbolo dell'inchiesta Mani Pulite – una sponda per poter proseguire le indagini (*lui per questo è venuto da me*), che, come DI PIETRO aveva già riferito al BORSELLINO ter, si erano, a dire dello stesso ufficiale, arenate o comunque non avevano avuto alcuno sbocco, nonostante le dichiarazioni che già il LI

PERA aveva reso. Non accusò espressamente i magistrati di Palermo di non aver voluto ascoltare LI PERA, ma si limitò a dire che nessuno gli dava retta<sup>350</sup>.

L'ufficiale in questione è chiaramente identificabile nella persona dell'allora Capitano DE DONNO che, all'epoca, fu presentato a DI PIETRO da un altro ufficiale appartenente al N.O. dei Carabinieri (forse il capitano ZULIANI, oppure il Capitano AGOSTINI), e quindi ne apprese sicuramente il nome. Per quanto sforzi abbia fatto, però, il teste non è riuscito a ricordarlo (neppure dopo che l'avv. ROMITO gli ha detto che si trattava del Capitano DE DONNO), ma ha detto poteva ricavarsi dal verbale dell'interrogatorio del 12 novembre 1992, cui l'ufficiale predetto assistette (e così è).

Ciò detto, la vicenda va contestualizzata, per evitare fraintendimenti o trarne implicazioni fuorvianti circa possibili remore del R.O.S. a informare la Procura di Palermo della "trattativa" intrapresa con Vito CIANCIMINO a causa di dissapori e incomprensioni reciproche sugli sviluppi (mancati) dell'indagine mafia e appalti.

Alla fine di ottobre di quell'anno, la Procura di Catania si era spogliata del procedimento scaturito dalle propalazioni del LI PERA, che erano state raccolte dal sost. Proc. dott. LIMA anche su fatti oggetto del procedimento istruito dalla Procura di Palermo a carico di SIINO e altri, e pendente già in fase dibattimentale.

E si può credere che la Procura di Palermo avesse accolto con sconcerto, e può aggiungersi anche con comprensibile irritazione, la notizia che il Capitano DE DONNO avesse gestito uno degli imputati del processo SIINO Angelo+5 ad insaputa dei magistrati di Palermo titolari di quel procedimento; e che avesse sostanzialmente fatto svolgere, o tentato di fare svolgere dalla Procura di Catania una sorta di indagine parallela.

Ma è pur vero che alla fine di ottobre, secondo il timing prospettato dagli ex ufficiali del R.O.S. odierni imputati, la trattativa con CIANCIMINO segnava il passo, ed anzi

---

<sup>350</sup> Cfr. pag. 74 del verbale di trascrizione udienza del 3.10.2019: <<e raccontava che era importante che io lo andassi a sentire perché si lamentava questo Li Pera e si lamentava... non solo si lamentava questo Li Pera e lui stesso disse è necessario perché a Palermo non riusciamo... a Palermo Li Pera... non disse a Palermo, scusi, perché mi fate dire le cose che ho saputo dopo? Perché Li Pera si lamenta che nessuno lo ascolta, questi erano i termini in cui me l'ha detto>>.



si era interrotta bruscamente interrotta dopo il quarto e ultimo incontro con il Generale MORI, datato 18 ottobre 1992 (salvo riprendere per impulso dello stesso CIANCIMINO ai primi di novembre), ossia prima che la Procura di Palermo fosse informata dell'attività investigativa che era stata svolta a propria insaputa e su input del ROS da altro ufficio giudiziario sugli stessi fatti per cui pendeva già il processo a Palermo.

L'omessa informazione e la scarsa trasparenza – e lealtà – ascrivibili agli ufficiali predetti nei loro rapporti con la Procura di Palermo non sono quindi un effetto, ma semmai la causa dell'incrinamento di quei rapporti.

Il senatore DI PIETRO ha fugato qualsiasi dubbio su possibili verità nascoste a proposito delle circostanze in cui e delle ragioni per cui si addivenne solo, nei primi mesi del 1993, quando il Capo della Procura di Palermo era Giancarlo CASELLI, a quel coordinamento delle rispettive indagini tra la Procura di Milano e quella di Palermo vagheggiato già nel suo ultimo colloquio con Paolo BORSELLINO.

Era accaduto che la Procura di Palermo era giunta autonomamente ad indagare sull'impresa LODIGIANI, tant'è che Vincenzo LODIGIANI – che già DI PIETRO annoverava tra gli inquisiti da parte del suo Ufficio e che lui stesso aveva personalmente interrogato una trentina di volte – era stato arrestato in esecuzione di o.c.c. chiesta dalla procura palermitana. Ma erano tante le imprese e i titolari o rappresentanti di grandi aziende del Nord, inquisiti dalla procura di Milano, che avevano realizzato appalti anche in Sicilia, in associazione temporanea con imprese locali, per i quali si profilava il loro coinvolgimento in vicende illecite nell'assegnazione dei medesimi appalti o nella loro gestione, nel senso che a loro carico erano emersi, nell'ambito dell'inchiesta Mani Pulite, riscontri *che avevano, diciamo così, pagato mazzette anche per appalti siciliani*. E ha fatto al riguardo nomi di spicco, quali GRASSETTO Costruzioni, presidente del CdA quel Salvatore LIGRESTI, siciliano originario di Paternò già inquisito per vicende inerenti alla DUOMO CONNECTION; l'ing. TRONCI, della DE BARTOLOMEIS S.p.A. (citato anche da Vito CIANCIMINO in uno dei suoi scritti come suo coindagato in due procedimenti

per reati contro la p.a. i cui atti vennero trasmessi per competenza alla Procura di Roma che li archiviò); e la ASTALDI, la stessa LODIGIANI, la CAMBOGI, la COGEFAR-IMPRESIT del Gruppo FIAT, con l'ing. PAPI (amministratore delegato), la RIZZANIDE ECCHER e altre imprese facenti parte dei più grossi gruppi industriali che avevano la sede sociale o una sede operativa a Milano o comunque al Nord. Sicché era inevitabile che, per evitare interferenze o sovrapposizioni, le indagini della Procura di Milano, che del resto ormai si erano allargate a tutto il territorio nazionale, dovessero coordinarsi con quelle di Palermo (così come con altre Procure territorialmente competenti).

Ma l'indagine sulla LODIGIANI il dott. DI PIETRO non intendeva farsela strappare. E ne nacque un contrasto che fu poi felicemente risolto, come già anticipato, mercé i buoni uffici dei Capi dei rispettivi Uffici (BORRELLI e CASELLI, che si conoscevano e si stimavano) e l'adozione del "lodo" DAVIGO, che tra l'altro andava incontro alle esigenze e alle preoccupazioni di non pochi imprenditori inquisiti, i quali si erano detti disponibili a collaborare con gli inquirenti a condizione di essere giudicati a Milano e non a Palermo, dove si procedeva per associazione mafiosa o i coindagati erano presunti affiliati mafiosi.

Da quel momento, che il teste colloca approssimativamente nei primi mesi del 1993, s'instaurò, tra i due uffici giudiziari, una prassi che egli definisce testualmente "*molto collaborativa*", in termini di scambio di informazioni e coordinamento tra i rispettivi filoni d'indagine. Unico motivo di disappunto, da parte sua, fu il trattamento riservato a Filippo SALOMONE, un personaggio che aveva ricoperto un ruolo strategico nella gestione del sistema di spartizione degli appalti, in quanto deputato a interfacciarsi, per gli appalti di maggiore importo, nei rapporti tra i rappresentanti dei grandi gruppi imprenditoriali del Nord e le imprese locali, nonché, anche per la raccolta e la distribuzione delle tangenti, tra politici compiacenti e imprenditori partecipi degli accordi "garanti" dalla presenza di Cosa Nostra.

Del ruolo del SALOMONE aveva appreso già dalle dichiarazioni rese dal geometra LI PERA; e dopo avere svolto i necessari accertamenti aveva raccolto gli elementi per

avanzare una richiesta di misura custodiale. Ma in ossequio agli accordi tra le due Procure, aveva trasmesso gli atti a Palermo. Qui però, come seppe in seguito, il SALOMONE aveva patteggiato una pena mite per il reato di associazione a delinquere semplice, non essendogli stato contestato il reato di associazione mafiosa. E l'apprezzamento fortemente critico per tale esito giudiziario (che avrebbe impedito un più proficuo sviluppo dell'indagine)<sup>351</sup> costò al senatore DI PIETRO una denuncia per calunnia da parte dello stesso SALOMONE e la sottoposizione al conseguente procedimento penale che fu poi archiviato.

*Le divergenze sulla consistenza probatoria del rapporto “mafia e appalti”.*

Tornando all'interesse di Paolo BORSELLINO per l'esigenza di riprendere e approfondire l'indagine mafia e appalti, ben si comprendono le sue perplessità a fronte dell'opzione di chiudere con una richiesta di archiviazione, a parte le posizioni degli imputati già rinviati a giudizio, le indagini del più importante procedimento istruito in quel momento storico dalla Procura di Palermo nell'ambito di quello specifico filone investigativo.

Ora, non v'è dubbio che la richiesta di opportuni chiarimenti e persino quella di aggiornare la discussione e il confronto sulle determinazioni da adottare per il proc. nr. 2769/90 RN.R. – quando già la richiesta di archiviazione era alla firma del Procuratore – risente delle suggestioni derivanti sia dal menzionato passaggio di consegne circa l'attenzione con cui seguire i successivi sviluppi di quell'indagine, giusta

---

<sup>351</sup> Il teste ha però soggiunto di avere successivamente appreso – e cita al riguardo anche la Relazione sulle modalità di svolgimento delle indagini mafia e appalti di cui ebbe conoscenza quale componente della Commissione Antimafia – che, nel '94, gli imprenditori che avrebbero potuto fornire il maggiore contributo alla conoscenza dei fatti, a cominciare da PANZAVOLTA (Lorenzo) e Filippo SALOMONE, erano silenti; e non si era messo a fuoco la natura e l'importanza del ruolo di SALOMONE: «*effettivamente nel '94, proprio perché c'era troppo silenzio, e conferma ciò che dicevo io, troppo silenzio da parte dei diretti interessati a riferire come stavano i fatti, a cominciare da Filippo Salamone, a cominciare da Panzavolta, a cominciare da tutti gli altri, si è addivenuti ad un patteggiamento per associazione a delinquere semplice in quanto non ancora si conosceva il vero personaggio che era Filippo Salamone, nei cui confronti poi nel '97, mi pare, la Procura di Palermo ha provveduto, invece, ad estendere anche il 416 bis, mi pare*».

raccomandazione di FALCONE; sia dalle doglianze che BORSELLINO aveva personalmente raccolto nei suoi contatti con i carabinieri del R.O.S.

E che questi ultimi, per un impegno investigativo che durava da circa tre anni (al biennio ricordato da FALCONE dovevano aggiungersi gli ulteriori mesi d'indagine trascorsi fino al deposito dell'informativa del 16 febbraio 1991, nonché le attività proseguite su delega della Procura ed ancora in corso a luglio '92), si aspettassero esiti giudiziari più cospicui di quelli conseguiti (come ribadito da DE DONNO al processo MORI/OBINU), il dott. BORSELLINO lo disse espressamente nell'assemblea plenaria tenutasi presso gli Uffici della Procura della Repubblica di Palermo il 14 luglio 1992, come ben rammenta il dott. PATRONAGGIO.

Lo ha confermato anche il dott. LO FORTE nel corso della sua audizione al C.S.M. (v. verbale n.°45, pagg. 44-45) quando rammenta che all'atto e all'epoca del deposito dell'informativa dei Carabinieri su mafia e appalti *«vi era una certa aspettativa basata su colloqui informali con gli Ufficiali dei Carabinieri che procedevano nelle indagini che forse era un po' superiore a quello che poi è apparso l'effettivo contenuto probatorio del rapporto»*.

Ma proprio sulla scarsa consistenza probatoria del dossier mafia e appalti convergono, sia pure con accenti diversi, le valutazioni di tutti i magistrati della Procura di Palermo che all'epoca ne ebbero diretta cognizione, almeno per quanto può evincersi dalle testimonianze rese nel corso delle audizioni dinanzi al C.S.M. alla fine di luglio '92.

Non mancò chi si lasciò andare ad apprezzamenti fortemente critici e quasi sprezzanti, parlando di *minestra risciacquata* (DE FRANCISCI). Altri, con maggiore garbo e misura hanno dichiarato in sostanza che l'informativa originaria in sé aveva una consistenza modesta sul piano probatorio, ma era certamente fonte di preziosi spunti investigativi, da sviluppare (CONSIGLIO).

Su questa lunghezza d'onda si collocano anche le valutazioni che furono espresse dal dott. LO FORTE e dal dott. PIGNATONE.

Il primo rammenta che, sebbene il rapporto mafia e appalti avesse rivelato una consistenza probatoria inferiore alle attese (anche perché era costituito per il 90% da

intercettazioni telefoniche), tuttavia, «*grazie alla combinazione di queste intercettazioni telefoniche con alcuni dati processuali, che noi abbiamo ricavato da altri processi che avevamo in corso, si è potuti arrivare ad una motivata richiesta di ordinanza di custodia cautelare che è stata accolta*». Per i successivi sviluppi dell'indagine, e il loro esito giudiziario, la più efficace replica – e comunque l'unica che il dott. LO FORTE riteneva di poter opporre - alle polemiche di quei giorni era contenuta nella ponderosa richiesta di archiviazione datata 13 luglio '92, cui lo stesso LO FORTE si riportava<sup>352</sup>.

Il dott. PIGNATONE (cfr. verbale n.° 44 del 30.07.1992) pone altresì l'accento sulla complessità delle questioni legate all'utilizzabilità processuale del materiale raccolto, in quanto costituito da una mole cospicua di intercettazioni telefoniche – ciò che già rendeva piuttosto complicato ricavarne un'efficace e coerente trama probatoria nell'ambito di un procedimento a carico di più di 50 soggetti e per una congerie di episodi avvenuti in varie zone del territorio siciliano – da cui emergevano sovente profili di rilevanza penale, ma per fatti riconducibili a ipotesi di reato (corruzione/concussione, abuso d'ufficio, turbativa d'asta o associazione a delinquere semplice) diverse da quella di associazione mafiosa per cui si procedeva a carico sia degli originari indagati (SIINO Angelo e altri) che degli indagati le cui posizioni dovevano essere ancora vagliate nell'ambito dell'originario procedimento 2769/90 (ora denominato DE ECCHER+20). E per quei titoli di reato non sarebbe stato possibile disporre intercettazioni, per cui occorreva verificare l'eventuale connessione di ogni singolo episodio con l'ipotesi di associazione mafiosa (anzi, questo non sarebbe bastato ancora, poiché le intercettazioni potevano essere disposte solo per i reati per cui era previsto l'arresto obbligatorio in flagranza e, per la disciplina allora vigente, non vi rientrava il reato di semplice partecipazione ad associazione mafiosa, ma occorreva individuare un ruolo apicale).

---

<sup>352</sup> Cfr. verbale n.° 45, pag. 45: «*...comunque tutta la successiva vicenda del processo è documentata con una certa analiticità in questa richiesta del 13 luglio.....ma io ci terrei perché siccome su questo processo sono state dette e pubblicate cose veramente incredibili del tutto fuori della realtà, questo è un documento che non è coperto dal segreto*».

Ma il vero problema che si poneva all'ordine del giorno dell'assemblea plenaria del 14 luglio non era quello di credere o no alle potenzialità strategiche di un filone investigativo come quello inaugurato con l'indagine mafia e appalti che era stata svolta dai carabinieri del R.O.S., e che prometteva di risalire fino ai santuari del potere mafioso.

Più semplicemente, occorre stabilire, con riferimento alle posizioni specifiche che residuavano nell'ambito dell'originario procedimento n. 2769/90 R.G.N.R., dopo la serie nutrita di stralci effettuati, se vi fossero elementi sufficienti e idonei a supportare richieste conclusive diverse dall'archiviazione; o, quanto meno, se vi fossero presupposti e materia per ulteriori approfondimenti istruttori. Fermo restando che era con le posizioni ancora da definire, e con il materiale probatorio raccolto a carico di ciascun indagato che occorreva confrontarsi, e non già con la prospettiva teorica della proficuità di ulteriori indagini sul tema delle connessioni tra mafia e appalti. E senza dimenticare che un filone d'indagine, quella relativo agli appalti SIRAP, era ancora in corso di svolgimento, e proprio a cura degli stessi carabinieri del R.O.S. che dovevano ancora evadere la corposa delega d'indagine loro conferita nel luglio del '91: ciò che sarebbe poi avvenuto con la nuova informativa depositata il 5 settembre 1992.

Ed allora è chiaro che, al netto delle suggestioni e dei convincimenti di cui s'è detto, il dott. BORSELLINO, nel merito di vicende e fatti di cui poteva avere avuto sommaria cognizione attraverso la lettura dell'informativa originaria quando ancora era Procuratore a Marsala, non disponeva di informazioni più aggiornate ed elementi che lo mettessero in condizione di controbattere alle argomentazioni dei colleghi che invece si erano occupati specificamente di quell'indagine e ne avevano seguito gli ulteriori sviluppi<sup>353</sup>. Mentre le conoscenze del dott. BORSELLINO erano

---

<sup>353</sup> Il dossier mafia e appalti, depositato il 20 febbraio 1991, era stato inizialmente assegnato solo al dott. LO FORTE e al dott. Pignatone, i quali erano però impegnati nella stesura della requisitoria finale del procedimento sui delitti politici, effettivamente completata e depositata a marzo '91. Terminato tale adempimento, il dossier era stato distribuito, inizialmente, ad un nutrito pool di magistrati. Ma a partire da novembre '91, erano rimasti titolari del procedimento soltanto il dott. LO FORTE e il dott. SCARPINATO: cfr. pag. 5 della Relazione sulle modalità di svolgimento dell'indagine mafia e appalti.

sostanzialmente datate e limitate alla lettura dell'informativa originaria, di cui aveva avuto cognizioni per ragioni del suo Ufficio poco più di un anno prima, quando era ancora Procuratore a Marsala<sup>354</sup>.

Lo si evince, del resto, dal fatto stesso che egli chiese – e ottenne, stando al ricordo del dott. PATRONAGGIO – un rinvio o un aggiornamento della discussione sul tema, ovvero sulla decisione da prendere, per quanto di competenza dell'organo requirente, circa la sorte del procedimento pendente, e con riferimento alle posizioni residue, motivato dall'auspicata eventualità che dalle rivelazioni di un nuovo pentito, che doveva ancora essere sentito in quei giorni, emergessero elementi tali da giustificare ulteriori approfondimenti investigativi.

Piuttosto, merita di essere segnalato un dato che deve essere sfuggito al GIP di Caltanissetta che nella cit. ordinanza del 15 marzo 2000. Ivi, si ipotizza che ad indurre il dott. BORSELLINO a chiedere a MORI e DE DONNO un incontro riservato alla caserma Carini, per sondarne la disponibilità ad approfondire l'indagine mafia e appalti

---

<sup>354</sup> A pag. 107 della cit. ordinanza di archiviazione del GIP del Tribunale di Caltanissetta nei procedimenti riuniti nn. 958 e 959 R.G.G.I.P. si richiama il verbale delle s.i.t. rese dal Generale MORI al P.M. di Palermo in data 13.10.97. Ivi MORI riferisce di avere appreso dal DE DONNO che il M.llo CANALE, all'epoca stretto collaboratore del dott. BORSELLINO, aveva chiesto, prima dell'emissione di una serie di provvedimenti restrittivi nell'ambito di un'indagine svolta dalla Procura di Marsala, e per conto dell'allora Procuratore di Marsala, Paolo BORSELLINO, copia dell'informativa mafia e appalti. Ma i collaboratori di DE DONNO (anche lui sentito in pari data) si erano rifiutati di consegnargliela. Lo stesso DE DONNO, deponendo dinanzi alla Corte d'Assise di Caltanissetta il confermò che il M.llo CANALE aveva in effetti chiesto copia dell'informativa predetta poco dopo che questa era stata depositata, per possibili refluenze su un'indagine che la Procura di Marsala all'epoca aveva in corso su due gare d'appalto svoltesi nel Comune di Pantelleria (verosimilmente, gli stessi di cui si parla a pag. 16 della richiesta di archiviazione a firma dei sostituti LO FORTE e SCARPINATO, datata 13 luglio 1992: appalti aggiudicati alla ditta di CASCIO Rosario, socio in affari di SIINO Angelo); ma l'aveva ottenuta solo qualche tempo dopo, tanto che lo stesso DE DONNO, che aveva poi provveduto personalmente a consegnarla, tra il mese di marzo e quello di aprile del '91, ossia in epoca anteriore ai primi arresti, era stato aspramente richiamato dal dott. BORSELLINO che aveva inteso l'iniziale rifiuto come una manifestazione di sfiducia nei suoi riguardi (a questo strascico polemico poi chiarito personalmente con il dott. BORSELLINO il Col. DE DONNO ha fatto cenno anche nel corso dell'esame cui si è sottoposto nel processo MORI/OBINU). E la circostanza che una copia dell'informativa mafia e appalti fu consegnata personalmente dal Capitano DE DONO al Procuratore BORSELLINO venne confermata dal Capitano SINICO e dal M.llo IANNETTA, all'epoca stretto collaboratore del Capitano DE DONNO (cfr. ancora pag. 108 della cit. ordinanza GIP LO FORTI).

(proprio nello stesso periodo in cui i titolari del procedimento stavano attendendo alla stesura della richiesta di archiviazione completata il 13 luglio 1992 e depositata il 22 luglio) sia stata *una non condivisione delle scelte operate dal suo Ufficio*. Ma se così fu, *«perché non rappresentare le sue riserve e perplessità nell'ambito del normale rapporto dialettico tra colleghi, e considerata la sua qualità di Procuratore Aggiunto, nel corso di quella discussione svoltasi all'interno del suo Ufficio tra l'8 e il 10 luglio (...)? Perché non rappresentare in quella sede l'opportunità di un approfondimento delle indagini e preferire invece una personale iniziativa nei termini sopra riferiti che lasciavano trasparire una sorta di diffidenza nei confronti dell'operato dei suoi colleghi, proprio quando, successivamente alla strage di Capaci, erano insorti, all'interno di quella Procura, contrasti e frizioni particolarmente gravi in ordine alla gestione dell'Ufficio, e dei procedimenti più delicati da rendere necessaria quella riunione, alla quale si è fatto prima cenno, dagli intenti chiarificatori?»* (cfr. pag. 200-201).

Ebbene, le audizioni dei magistrati della Procura di Palermo dinanzi al C.S.M. alla fine di luglio '92, hanno consentito di chiarire quale fosse il clima di quei giorni e le vere ragioni degli asseriti contrasti e frizioni interne alla Procura di Palermo. La riunione convocata con intenti chiarificatori, in particolare, era stata indetta dal Capo dell'Ufficio per fugare i dubbi il disorientamento e il disagio che potevano avere colto la gran parte dei sostituti, del tutto ignari di contrasti e frizioni, a seguito delle polemiche di stampa seguite alla pubblicazione dei c.d. "diari di FALCONE", e dei sospetti rilanciati (sulla stampa) circa presunte colpevoli inerzie o peggio intenti di insabbiamento delle inchieste più delicate.

Ma soprattutto, la posizione critica di BORSELLINO in ordine all'impostazione oltre che agli esiti dell'indagine mafia e appalti emerse con chiarezza nel corso di quell'assemblea (peraltro tenutasi il 14 luglio, e non il 10: ossia dopo che era stata completata e posta all'attenzione del Procuratore GIAMMANCO la controversa richiesta di archiviazione). Egli non fece mistero di avere raccolto e fatto proprie le doglianze dei Carabinieri sulla modestia dei risultati conseguiti, che invece, all'inizio



dell'indagine, e per il materiale raccolto e allegato o trasfuso nella corposa informativa depositata il 20 febbraio 1991 promettevano di essere assai più cospicui.

Ed ancora, il dott. BORSELLINO non mancò di esprimere perplessità sull'impostazione generale e sull'indirizzo impresso dalla Procura di Palermo (cfr. PATRONAGGIO e GOZZO), e platealmente formulò l'auspicio che dalle rivelazioni di un nuovo pentito potessero venire elementi utili per ulteriori e più fecondi sviluppi (cfr. ancora GOZZO e SABBATINO).

Insomma, tenne un atteggiamento che non tradiva affatto sfiducia e diffidenza nei confronti dell'operato dei colleghi titolari del procedimento, ma, al contrario denotava la volontà di aprire un confronto sincero sul tema in discussione, come aperte e trasparenti furono le critiche e le perplessità e le richieste di chiarimenti esternate in quella sede.

### **5.8.3.- La pretestuosità degli argomenti difensivi che richiamano le tensioni alla Procura di Palermo o le divergenze sull'indagine "mafia e appalti".**

Detto questo, in teoria l'eco di "divergenze" e di "spaccature" interne alla Procura di Palermo (ancorché per ragioni che poco o nulla avevano a che vedere con l'indagine mafia e appalti), divenute di dominio pubblico dopo il clamore suscitato dai documenti di protesta e di solidarietà sottoscritti da oltre la metà dei magistrati in servizio presso quell'ufficio giudiziario, avrebbero potuto costituire un ostacolo o una fonte di remore per gli Ufficiali del R.O.S. ad informare la stessa autorità giudiziaria dei contatti intrapresi con Vito CIANCIMINO (che nel frattempo erano proseguiti, dando corpo al progetto di instaurare un rapporto collaborativo con lo stesso) e degli ulteriori sviluppi che potevano derivarne dopo che aveva manifestato la disponibilità a cooperare con i Carabinieri.

Ma occorrerebbe, prima, dare per certo che questi ultimi avessero mai avuto l'intenzione di raccordarsi con l'A.G. nello sviluppare la loro iniziativa. E di ciò è più che lecito dubitare, tenuto conto del silenzio serbato nei riguardi del dott.

BORSELLINO, prima; e del nuovo Procuratore di Palermo, poi, come tra breve si vedrà.

Sarebbe nondimeno plausibile che una simile linea di condotta rispecchiasse un preciso *modus operandi*, alieno dal condividere con altri, che fossero organi di polizia o autorità giudiziarie, le proprie informazioni e le relative fonti, come peraltro emerge dal raffronto con la descrizione che il vice questore SAVINA del diverso modo di operare della Polizia di Stato e della Squadra Mobile in particolare (ma anche dello SCO), contrassegnato da un rapporto di stretta collaborazione e coordinamento con i magistrati di riferimento nello svolgimento delle varie indagini. E non diversamente del resto ebbe ad operare la D.I.A. nella gestione di un'importante fonte confidenziale quale fu Luigi ILARDO, assassinato il 10 maggio 1996, pochi giorni prima che formalizzasse la sua decisione di collaborare con la giustizia (ma che da tre anni aveva instaurato un rapporto "confidenziale" con la D.I.A. prima che il Col. RICCIO rientrasse nei ranghi dell'Arma e venisse aggregato al R.O.S. portando in dote la fonte "ORIENTE" che per anni aveva gestito per conto della D.I.A.).

Senza dimenticare poi la copertura normativa offerta dall'art. 203, comma 1 bis c.p.p., espressamente invocato del resto dal Generale MORI, anche in sue esternazioni extragiudiziali (come attesta l'on. VIOLANTE), senza curarsi, peraltro, dello stridente contrasto con la diversa giustificazione addotta per non averne riferito al dott. BORSELLINO (nel senso che gliene avrebbero parlato certamente, se i contatti con CIANCIMINO avessero registrato progressi significativi).

Ma questa linea giustificativa, che fa leva sull'autonomia operativa e su un doveroso riserbo investigativo – per blindare la segretezza delle indagini più delicate, ma anche a maggior tutela delle proprie fonti – cozza irrimediabilmente con l'opposta scelta di mettere al corrente dei contatti intrapresi con una potenziale fonte confidenziale, e addirittura prima ancora che l'ipotesi di una collaborazione con gli inquirenti si concretizzasse, esponenti politici e istituzionali che nessun titolo avevano per interloquire in quell'operazione o anche solo per esserne messi al corrente, se si fosse trattato solo di un'operazione investigativa.

Né, per la verità, s'era mai registrato anche un solo precedente di un personaggio accreditato di avere un ruolo e uno spessore mafioso di prim'ordine che fosse stato avvicinato dai carabinieri per indurlo a collaborare con gli inquirenti, sostanzialmente tradendo i suoi (ex)sodali, ma al quale, per raggiungere tale scopo, fosse stata rivolta, almeno in una fase iniziale, una proposta del tipo di quella che fu rivolta, inizialmente, a CIANCIMINO (e cioè di fare da intermediario presso i vertici di Cosa Nostra per sondarne la disponibilità ad allacciare un dialogo con gli stessi carabinieri in quanto emissari di soggetti più titolati di loro a imbastire una vera e propria trattativa con l'obbiettivo dichiarato di far tacere le armi).

5.8.3.1.- In ogni caso a partire dal 28 luglio '92, GIAMMANCO lascia la Procura di Palermo.

Ma la difesa insinua che continuavano ad operare e a ricoprire ruoli importanti in quell'ufficio alcuni dei sostituti che erano stati più vicini al Procuratore uscente, e ne avevano condiviso la gestione. Sennonché, a fugare qualsiasi sospetto di continuità di un presunto indirizzo teso a sminuire l'importanza dell'indagine mafia e appalti o a svalutare la consistenza delle risultanze compendiate nel rapporto originario, basti considerare che dei sostituti predetti uno (il dott. PIGNATONE) non si occupava più dell'indagine in questione fin dal novembre 1991 (come pure accertato dal GIP di Caltanissetta e come è emerso anche nel corso delle citate audizioni dinanzi al C.S.M.). Tra i titolari del procedimento figurava invece il dott. SCARPINATO, ossia uno dei sostituti che era stato non solo firmatario ma addirittura estensore del clamoroso documento di protesta che aveva innescato o rafforzato la decisione di GIAMMANCO di chiedere il trasferimento immediato ad altro Ufficio. Ed era rimasto, degli originari titolari, il dott. LO FORTE, che però figurava come firmatario della corposa delega di indagine sulla vicenda degli appalti SIRAP e dello stralcio dei relativi atti dall'originario proc. nr. 2789/90, disposto proprio per approfondire quel filone di indagine.

Se poi ci si riferisce alle propalazioni oggettivamente calunniose di SIINO nei riguardi tra gli altri anche del dott. LO FORTE, queste ultime saranno raccolte dal capitano DE DONNO – e dal Col. MORI – solo a partire dai primi mesi del 1983. Né può credersi che le (generiche) propalazioni accusatorie del sedicente neo collaboratore di giustizia LI PERA, raccolte dal solo DE DONNO nel corso di colloqui investigativi o dell'atto assunto su delega del sostituto procuratore dott. LIMA (il 20 luglio) potessero incrinare la fiducia e il rapporto di doverosa e leale cooperazione con la Procura di Palermo: e ciò prima ancora di avere intrapreso la ricerca di riscontri a propalazioni chiaramente dettate dall'intento di minimizzare le proprie responsabilità attribuendo ai magistrati palermitani titolari dell'indagine mafia e appalti il proposito di enfatizzarlo a beneficio dei veri responsabili; ed avendo peraltro contezza del mendacio con cui lo stesso LI PERA aveva tentato di giustificare la sua iniziale reticenza, asserendo che erano stati i magistrati della procura palermitana a non volerlo sentire. Per non parlare dell'opacità e discontinuità delle dichiarazioni rese nel tempo dallo stesso DE DONNO sulla genesi di quella collaborazione e sul modo in cui ne sarebbe venuto a conoscenza il dott. BORSELLINO, per le quali si rinvia alla puntuale ricostruzione che ne ha fatto il GIP del Tribunale di Caltanissetta, alle pagg. 200-203 della cit. ordinanza di archiviazione del 15 marzo 2000, che evidenzia le risultanze che smentiscono la versione – o, più esattamente, le diverse narrazioni – dell'allora capitano DE DONNO.

5.8.3.2.- Detto questo, potevano nondimeno residuare valutazioni diverse circa la necessità o l'opportunità di talune scelte processuali che sembravano frustrare o non soddisfare le aspettative dei carabinieri del ROS, artefici delle indagini in oggetto. Ma tali divergenze non giustificavano affatto che in altri filoni investigativi o su altri temi di indagine la collaborazione del R.O.S. con la Procura palermitana dovesse e potesse dispiegarsi entro binari di assoluta correttezza e lealtà, e nella più scrupolosa osservanza dei rispettivi doveri e delle rispettive competenze.

E infatti la pretestuosità dell'argomento difensivo, che indugia nell'imputare ai contrasti insorti in relazione alla sorte dell'indagine mafia e appalti le remore degli ex

ufficiali odierni imputati a informare l'A.G. dell'operazione CIANCIMINO, emerge in tutta evidenza sol che si consideri il fervore di attività investigative e l'impegno correlati agli stralci che diedero luogo a separati procedimenti per i fatti meritevoli di ulteriori approfondimenti, ma rispetto ai quali era arduo ravvisare profili di connessione in senso stretto con l'oggetto specifico dell'originario procedimento n.2789/90<sup>355</sup>.

E soprattutto, come s'è visto, proprio in corrispondenza temporale dell'avvio dei contatti con Vito CIANCIMINO e poi dello sviluppo della prima fase della "trattativa" (i due primi incontri con MORI risalirebbero ad agosto 1992) era in pieno svolgimento una proficua attività investigativa riguardante uno dei filoni scaturiti dall'indagine mafia e appalti, ovvero la vicenda degli appalti della SIRAP. Tale attività traeva impulso da una corposa delega d'indagine conferita ai carabinieri del R.O.S. dalla Procura di Palermo e le relative risultanze saranno compendiate nell'informativa depositata il 5 settembre 1992: proprio quell'informativa cui sono allegati, tra gli altri, i verbali di trascrizione delle intercettazioni che contengono gli elementi più compromettenti per gli esponenti politici che non risultavano chiamati in causa nell'originario rapporto mafia e appalti (e relativi allegati), e che avrebbe dato la stura alla tesi di una doppia versione di quel rapporto.

5.8.3.3.- Si può poi concedere che il capitano DE DONNO potesse avere serio imbarazzo ad interfacciarsi con un Ufficio da cui erano partite delle segnalazioni di abusi e irregolarità a lui ascritte e ne era seguito uno scambio di pesanti accuse che non avrebbe favorito un rapporto di franca e leale collaborazione.

---

<sup>355</sup> Cfr. lo stralcio disposto in data 21/06/1991 degli atti riguardanti l'attività del Consorzio CEMPES a Palermo, oggetto di segnalazione già nella prima informativa del 16 febbraio 1992; lo stralcio disposto in data 11/05/1992 degli atti relativi all'informativa ROS n. 5434/49 "P" del 21 gennaio 1992, che diede origine al proc. a carico di FALLETTA Angelo+14 per i reati di associazione a delinquere comune finalizzata alla commissione di specifici reati contro la p.a. (artt. 323 e 324 c.p.); e, in precedenza, lo stralcio disposto in data 20/12/1991 degli atti relativi all'informativa R.O.S. n., 5434/38 -6 "P" che diede origine al proc. n. 5424/91 a carico di PEPE Bartolo+5; nonché gli altri stralci richiamati nel testo, tra cui quello disposto in data 15/06/1992 in relazione all'indagine sugli appalti SIRAP.

Ma ancora una volta è necessario contestualizzare la vicenda, a partire da una corretta collocazione temporale, per non dare luogo a fraintendimenti.

Era accaduto, secondo quanto accertato nella sua istruttoria dal GIP di Caltanissetta, che, a seguito della trasmissione in data 28 ottobre 1992 degli atti relativi al proc. a carico dei 22 indagati, scaturito dalle dichiarazioni accusatorie del sedicente collaborante LI PERA Giuseppe che erano state raccolte dal P.M. di Catania, dott. Felice LIMA (presente il capitano DE DONNO), la Procura di Palermo aveva presentato un esposto per presunte irregolarità e abusi ascritti al capitano DE DONNO. Da tale esposto si erano originati due procedimenti a carico dello stesso DE DONNO: un procedimento disciplinare, preceduto da un'ispezione ministeriale presso gli uffici della Procura di Palermo e presso gli uffici della Procura di Palermo, che sfocerà (in data 26 marzo 1994) in un provvedimento di preliminare archiviazione da parte del P.G. presso la Corte di Cassazione, “non apparendo ravvisabili elementi e circostanze di rilievo, tali da provocare particolari iniziative<sup>356</sup>”; e un procedimento penale istruito dalla Procura di Roma per varie ipotesi di reato (falso e abuso d'ufficio), che sfocerà a sua volta in una richiesta di archiviazione accolta con decreto del GIP del Tribunale di Roma.

Le contestazioni per falso e abuso d'ufficio erano state mosse in relazione alla condotta tenuta dal capitano DE DONNO nella gestione dell'inchiesta catanese, ed in particolare per avere, nell'informativa trasmessa al P.M. di Catania in data 1° ottobre 1992 fornito una lettura della Nota a firma del Col. ORI del 30 ottobre 1991, che ne stravolgeva il contenuto e il senso.

Con tale Nota, l'allora Col. MORI, in evasione di una delega d'indagine scaturita da un esposto anonimo che ventilava il possibile coinvolgimento di Angelo SIINO, di Filippo SALAMONE e dell'onorevole MANNINO nell'illecita spartizione degli appalti, aveva rappresentato alla competente A.G. che non erano emersi elementi di reità a carico degli stessi, fatta eccezione per il SIINO.

---

<sup>356</sup> Cfr. pag. 173, ordinanza del GIP di Caltanissetta del 15.03.2000.

Invece, nell'informativa "CARONTE", trasmessa al P.M. di Catania il 1° ottobre 1992, il capitano DE DONNO aveva stravolto la precedente Nota a firma del suo Comandante, asserendo che, alla medesima data, erano emersi indizi di reità a carico (anche) del SALAMONE. La competente autorità giudiziaria romana, pur dando atto della difformità tra il tenore della Nota che era stata trasmessa dall'allora Col. MORI il 30 ottobre 1991 ad evasione dell'indagine delegatagli e la rappresentazione che il capitano DE DONNO ne aveva dato nell'informativa CARONTE, dispose l'archiviazione del procedimento penale, motivando tale decisione <<sulla base degli esaurienti chiarimenti offerti dal DE DONNO nel corso del suo interrogatorio innanzi al PM di Roma (...), dai quali era emerso che la contestata condotta non era certamente stata il frutto di maliziosa interpretazione e volontà>><sup>357</sup>.

Ebbene, si tratta di una scia di dissapori e contrasti e motivi di risentimento o di reciproca diffidenza che, insieme alle polemiche sulla c.d. "doppia refertazione" prenderanno corpo, a tutto concedere, a partire dalla fine di ottobre 1992, ovvero non prima che la procura di Palermo si ricevesse per competenza gli atti del procedimento iniziato dalla Procura di Catania sulla base delle rivelazioni del LI PERA, e quindi venisse a conoscenza dell'informativa CARONTE e dei relativi allegati. Ma a quella data, la trattativa con CIANCIMINO era già in una fase più che avanzata, anzi c'era già stata quella brusca rottura cui avrebbe fatto seguito la decisione dello stesso CIANCIMINO di collaborare senza riserve con i carabinieri per aiutarli a catturare RIINA.

Inoltre, era alle viste l'insediamento del nuovo procuratore a Palermo, nella persona del dott. Giancarlo CASELLI che infatti già a novembre del '92 avrebbe dovuto prendere possesso del nuovo ufficio, ma dovette differirlo perché impegnato nella definizione di un grosso procedimento in materia di criminalità organizzato pendente dinanzi alla Corte d'Assise di Torino (come lo stesso dott. CASELLI ha confermato deponendo dinanzi a questa Corte).

---

<sup>357</sup> Cfr. ancora pagg. 173-174 della cit. Ordinanza GIP del Tribunale di Caltanissetta.

*L'omessa informativa anche nei riguardi del nuovo Procuratore Capo di Palermo.*

Tale circostanza introduce a un ulteriore rilievo critico sull'attendibilità delle giustificazioni addotte dal Generale MORI.

Ed invero, se la scelta di tacere fosse stata determinata dal clima di sospetto e diffidenza verso il Procuratore Capo di Palermo, ma anche diversi magistrati del medesimo ufficio, originato dalle determinazioni finali adottate in ordine all'indagine mafia e appalti compendiata nel rapporto del R.O.S. del 16 febbraio 1991 (effettivamente destinata ad essere archiviata per la maggior parte degli indagati, fatta salva la richiesta di rinvio a giudizio per sei di coloro che erano stati già attinti da misure custodiali, tra i quali Angelo SIINO), allora gli odierni imputati ex ufficiali del R.O.S., ed in particolare il Col MORI che già vantava un rapporto di conoscenze e stima reciproche con il dott. Giancarlo CASELLI, non avrebbero avuto alcuna remora a mettere il nuovo Procuratore capo al corrente della loro iniziativa e ad aggiornarlo sui suoi possibili sviluppi.

E infatti è proprio quello che MORI dichiara di avere detto all'onorevole VIOLANTE: si riprometteva di parlare dei contatti intrapresi con CIANCIMINO con il nuovo Procuratore, non appena questi si fosse insediato (*«per quanto riguardava l'autorità giudiziaria di Palermo, invece per via dei contrasti a lui ben noti, sorti tra il Ros e la Procura della Repubblica a seguito del deposito e dello sviluppo dell'indagine relativa al rapporto così detto mafia e appalti, mi riservavo di informarla allorquando il nuovo Procuratore della Repubblica, che si prevedeva sarebbe stato nominato da lì a poco, avesse assunto le funzioni. L'Onorevole Violante non replicò. Ritenni e ho ritenuto per molti anni che egli approvasse il mio atteggiamento perché, in caso contrario, egli avrebbe avuto tutta l'autorità per informare di un comportamento da lui giudicato non corretto sia alla Procura della Repubblica competente, che i miei superiori, sia quelli*



*politici, che quelli tecnici, cosa che non fece allora, né in seguito»*)<sup>358</sup>. E lo fece, sempre a suo dire, già quando ebbero ad incontrarsi il 10 gennaio 1993.

Gli fa eco DE DONNO, il quale al processo MORI/OBINU ha confermato che se non fosse sopravvenuta la strage di via D'Amelio, il loro referente naturale nella gestione della "collaborazione" di Vito CIANCIMINO sarebbe stato il dott. BORSELLINO, ma, dopo l'arresto di CIANCIMINO, attesero che s'insediasse il nuovo Procuratore per andare subito a raccontargli la faccenda di CIANCIMINO<sup>359</sup>. E già nel memoriale presentato prima alla Procura di Firenze 1° agosto 1997), e poi alla Procura di Caltanissetta (23 settembre 1997), MORI aveva sostenuto di avere edotto, sia pure informalmente, dell'intera vicenda il nuovo Procuratore di Palermo, dott. CASELLI, appena ricevuta la notizia che CIANCIMINO chiedeva un incontro con lo stesso Generale MORI e con DE DONNO; e di avere concordato con il Procuratore di procedere a un colloquio investigativo: *«nel gennaio 1993, non ricordo se prima o dopo la cattura di Salvatore RIINA (15 gennaio 1993), fui contattato dall'avv. Giorgio GIRON, difensore di CIANCIMINO Vito, il quale mi comunicò che il suo cliente desiderava incontrare me e il capitano DE DONNO. A questo punto resi informalmente edotto di tutta la vicenda il Procuratore della Repubblica di Palermo, dr. Giancarlo CASELLI, e concordai con lui la richiesta di un colloquio investigativo con CIANCIMINO»*.

Tale versione però è andata incontro ad una duplice smentita.

VIOLANTE non ricorda affatto che MORI gli abbia fatto cenno del proposito di informare il nuovo Procuratore. E CASELLI, a sua volta, anche dinanzi a questa Corte ha ribadito di avere appreso di quei contatti, per la prima volta, solo dalla viva voce di

---

<sup>358</sup> Cfr. spontanee dichiarazioni del Generale MORI, udienza del 3.11.2019, pagg. 20-21, verbale di trascrizione integrale.

<sup>359</sup> Cfr. pag. 107-108 del verbale di trascrizione udienza 8.03.2011, proc. nr. 1760/08 R.G.: *«Detto adesso può sembrare una giustificazione postuma, ma è normale che, se non fosse intervenuta la strage di via D'Amelio e fossero proseguiti i rapporti con il CIANCIMINO, il nostro referente naturale sarebbe stato il Dottore BORSELLINO, tanto è vero che, dopo il 19 dicembre, noi attendiamo che il Procuratore della Repubblica CASELLI si insedi a Palermo, non è un caso che aspettiamo dieci giorni per andare a lui a raccontare questa cosa, perché rappresentava il nuovo, rispetto al sistema precedente. Ecco perché appena lui si insedia, la prima cosa che gli facciamo, gli raccontiamo la cosa di CIANCIMINO»*.

Vito CIANCIMINO in occasione di uno degli interrogatori resi alla Procura di Palermo dopo che il Col. MORI, reduce da un colloquio investigativo debitamente autorizzato con lo stesso CIANCIMINO, gli aveva anticipato che l'ex sindaco di Palermo aveva manifestato la sua disponibilità ad essere sentito dalla Procura della Repubblica di Palermo e a collaborare con i magistrati.

*La testimonianza di Giancarlo CASELLI.*

Il dott. CASELLI ha reso sul punto una testimonianza tanto più affidabile perché, nuovamente esaminato per confermare o meno quanto asserito dal Col. MORI nelle sue dichiarazioni spontanee dell'8.09.2026, ha dimostrato di avere un ricordo nitido delle circostanze e del modo in cui era venuto a conoscenza dei pregressi contatti di CIANCIMINO con gli ufficiali del R.O.S. e anche dell'incontro del 10 gennaio con il Col. MORI, che ammette di avere avuto, dicendosi però certo che, in occasione di quell'incontro, non gli fu fatto il minimo cenno a CIANCIMINO.

Il teste ha tenuto anzitutto a puntualizzare che, a sua memoria, solo a distanza di 23 anni MORI ha segnalato per la prima volta di aver avuto con lui già alla data del 10 gennaio 1993 un'interlocuzione sui suoi contatti con Vito CIANCIMINO.

Ha poi ammesso che in effetti quel giorno si incontrarono a Torino, ma per tutt'altre ragioni, ribadendo che non si parlò affatto di CIANCIMINO.

Quello con MORI avrebbe dovuto essere solo un incontro conviviale, in vista dell'ormai imminente insediamento, e non – come asserito da MORI – una sorta di briefing per fare il punto della situazione che avrebbe trovato a Palermo. Ma poi l'incontro prese una piega imprevista perché su tutto prevalse l'urgenza di affrontare le questioni operative legate alla rivelazione del Generale DELFINO secondo cui i carabinieri avevano arrestato in quel di Borgomanero un mafioso che era stato molto vicino a Totò RIINA e che aveva manifesta la disponibilità a collaborare con la giustizia e a fornire notizie preziose per la cattura del capo di Cosa Nostra. E lo stesso CASELLI, oltre a mettersi in contatto con il dott. ALIQUO', reggente della Procura della Repubblica di Palermo, ritenne di doverne investire il vicecomandante del R.O.S.

per ogni eventuale sviluppo operativo e quindi sollecitò il Generale DELFINO a convocare pure MORI (*“Quando arrivo da Delfino e Delfino mi dice che Di Maggio sembra essersi aperto a una collaborazione, dico subito al Generale Delfino per favore convochi Mori, convochi Mori...”*).

Nega però che MORI, una volta giunto presso l’ufficio del Generale DELFINO, abbia saputo “anche” dell’arresto di Baldassare DI MAGGIO, come se fosse stato solo uno degli argomenti trattati (*“sul posto, nell’ufficio di Delfino, si parlò soltanto esclusivamente di Baldassare Di Maggio e della cattura di Riina, dire seppi anche presuppone che ci sia parlato anche principalmente di altro e questo mi sembra inesatto”*). Al contrario, era proprio questo lo scopo dell’invito a raggiungerlo dal Generale DELFINO, ed esclusivamente di questo si parlò: del DI MAGGIO e della possibilità di pervenire alla cattura di RIINA, senza che residuasse né lo spazio né il proposito di trattare altri argomenti<sup>360</sup>. E nient’altro, in quel momento, poteva interessargli, se non lavorare alacremente ad organizzare il necessario per concretizzare quella possibilità (*«Adrenalina a mille, si trattava di arrestare Toto Riina, il capo dei capi, concentrati esclusivamente spasmodicamente su Riina e sul suo possibile arresto. Nessuno spazio francamente per altri argomenti. Ripeto ero, eravamo tutti presi dalla prospettiva di potere catturare Riina, il Generale Mori apprende dal Generale Delfino quello che costui mi aveva detto, io spiego ad Aliquò e via seguitando. Non era luogo, non c’era tempo per occuparsi di altro, nient’altro in quel momento mi poteva interessare, come prossimo titolare dell’ufficio del Procuratore di Palermo»*).

D’altra parte, a quella data, Vito CIANCIMINO era già al sicuro nelle patrie galere. Il suo arresto era stato *abbastanza clamoroso* e salutato con *sollievo e soddisfazione* (*“fine dell’impunità, finalmente”*).

---

<sup>360</sup> Cfr. pag. 70 del verbale di trascrizione udienza del 4.11.2019: *«Delfino chiama, o fa chiamare Mori, Mori arriva, e viene informato della possibilità di arrivare a Riina. Si decide immediatamente di trasferire Di Maggio da Torino a Palermo, io telefono al Procuratore aggiunto dottore Aliquò lo informo, e organizzo, non so più se parlando con il Generale dell’arma o con il capo della Polizia, un volo speciale riservato per Palermo per trasportarvi Di Maggio. Il seguito è noto .....»*.

Ed allora, per quale ragione MORI avrebbe dovuto parlargli ancora di CIANCIMINO e di un tentativo di approccio confidenziale una volta che *oserei dire, finalmente era stato associato alle patrie galere?*

Non si vede infatti quali sviluppi potesse avere, ora che CIANCIMINO era in galera, un rapporto confidenziale che non s'era perfezionato neppure quando era in libertà. E allora, di quali sviluppi MORI avrebbe potuto informarlo o aggiornarlo? Ormai CIANCIMINO era in carcere, e la partita era chiusa. MORI non aveva alcun motivo di prospettargli un possibile rapporto "confidenziale" con *un signore che ormai come confidente era finito, finito perché era finito in galera.*

E questa incongruenza della ricostruzione di MORI getta un'ombra su tutta la sua versione dell'accaduto<sup>361</sup>.

Il teste ha poi escluso di essersi incontrato con MORI a quattr'occhi quel giorno; e in presenza del Generale DELFINO, MORI non avrebbe detto proprio nulla, considerato che tra loro non correavano buoni rapporti (*«nell'ufficio del Generale Delfino, secondo me, l'allora Colonnello oggi Generale Mori e non si sarebbe lasciato andare a comunicazioni riservate di questo tipo, non avrebbe detto niente alla presenza di Delfino nell'ufficio di Delfino del suo lavoro, perché io in quel momento non lo sapevo, ma lo apprenderò successivamente, sono assolutamente sicuro di una cosa del genere,*

---

<sup>361</sup> Cfr. pag. 73: *«Allora ritorno sul punto cui ho accennato, secondo me non ha senso, stride, non convince questo, e si riflette su tutto l'intero discorso del Generale Mori, riferito a sommi capi anche dal mio tentativo di approccio, un pregresso tentativo di approccio confidenziale con un signore che ormai era sotto chiave, non c'entrava niente con l'incontro nell'ufficio di Delfino a Torino, niente di niente, fuori contesto e per me in ogni caso non rivestiva, non avrebbe rivestito nessunissimo interesse, nessunissimo rilievo per quanto riguarda l'incarico ufficiale che avrei ricoperto, ho cominciato a adempiere di lì a poco. Ma c'è di più, mi permetta, permettetemi, ancora... uso delle parole non so quali altre usare scusatemi, ancora meno senso, anzi proprio non ha nessun senso, che io abbia chiesto a Mori, come dice lui di temermi informato, sugli eventuali... degli eventuali sviluppi. Cosa vuole dire? Ancora una volta stride, non regge, quali eventuali sviluppi? Che razza di sviluppi avrebbero potuto mai esserci, sviluppi dopo un tentativo di approccio confidenziale con Ciancimino quando era libero e adesso è ormai in galera? Io qui non riesco proprio a capire, come abbia potuto dire io mi tenga informato di eventuali sviluppi, in quali sviluppi? Oramai era in carcere, tutto finito. Il problema era la cattura di Riina, Mori si limitò a prendere atto di Balduccio Di Maggio, giustamente non mi disse nulla di quel che il ROS... giustamente, di quel che il ROS stava facendo a Palermo... ».*

*i due si odiavano a morte, e quindi è molto difficile che Mori abbia parlato nell'ufficio di Delfino di cose che a Delfino non interessavano»»).*

Il dott. CASELLI ammette invece come *possibile* che MORI lo avesse notiziato di avere (già) avanzato richiesta di autorizzazione ad un colloquio investigativo (poi svoltosi il 22 gennaio 1993), anche se agli atti figura una nota datata 24 gennaio 1993 a firma del Col. MORI che farebbe pensare altrimenti.

Infatti, nella citata Nota si comunica al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, dott. Giancarlo CASELLI, che, *“a seguito di autorizzazione concessa dalla Direzione Generale degli Affari Penali del Ministero di Grazia e Giustizia (ex l. 354/1975, art. 18 bis), lo scrivente accompagnato dal Capitano Giuseppe DE DONNO, ha effettuato, presso la Casa Circondariale di Roma-Rebibbia un colloquio investigativo con il detenuto in oggetto”*. E lo si informa altresì, per le valutazioni di competenza dell'Autorità in indirizzo, che *“nel corso del colloquio il CIANCIMINO ha espresso il desiderio di conferire con la S.V.”*.

Il difensore dell'imputato MORI ha obiettato che nel carteggio proveniente dal fascicolo CIANCIMINO, a suo tempo trasmesso dal R.O.S. al P.M. di questo processo figura anche un appunto informale, datato 22 gennaio 1993, a firma congiunta MORI-DE DONNO in cui si annota che i due ufficiali, dopo avere effettuato il colloquio investigativo con Vito CIANCIMINO, avevano subito informato del suo esito il procuratore CASELLI, presso la sede del R.O.S. in Roma.

Come già detto, il dott. CASELLI ha ammesso, dinanzi a questa Corte, che è *possibile* che di quel colloquio investigativo fosse stato previamente informato, o meglio che fosse stato notiziato del fatto che MORI aveva avanzato formale richiesta di autorizzazione al colloquio. Ma si dice certo che l'Ufficiale predetto non gli fece, neppure allora, alcun cenno a pregressi tentativi di approccio finalizzato a instaurare un rapporto con CIANCIMINO in chiave di fonte confidenziale. Eppure, la notizia della telefonata dell'avv. GHIRON (per informare MORI del proposito espresso dal suo assistito, già detenuto in carcere, di un colloquio con lo stesso MORI) e della richiesta di autorizzazione per un colloquio investigativo era l'occasione più indicata

per parlargli di quei pregressi contatti. Non averlo fatto, osserva il teste - lasciandosi scappare un apprezzamento più consono all'inquirente che alla veste di mero testimone - è un ulteriore dato che fa scricchiolare la narrazione di MORI (*“Se non si parla del passato approccio anche in questi momenti, ecco evidentemente c'è qualcosa che stride”*).

CASELLI poi esclude e quasi irride all'asserzione di MORI secondo cui il giorno in cui si tenne il colloquio investigativo con CIANCIMINO, il nuovo procuratore di Palermo lo attendeva presso la sede del R.O.S. per essere subito informato del relativo esito: neanche *fosse una donna che stava partorendo* ha chiosato il dott. CASELLI, non senza una punta di sarcasmo (*“A parte ma non mi soffermo più di tanto, una certa inverosimiglianza, e di un colloquio investigativo, luogo ora e via seguitando, mica si informa il magistrato perché possa aspettare, come se fosse una donna che sta partorendo”*). E in ogni caso, se, in quell'occasione o successivamente, avesse saputo qualcosa dei contatti pregressi che i carabinieri avevano avuto con CIANCIMINO, certamente ne avrebbe parlato con Antonio INGROIA, il sostituto incaricato di seguire gli interrogatori dell'ex sindaco di Palermo, cosa che non avvenne. Prima che iniziassero gli interrogatori, né lui né INGROIA sapevano nulla di quei contatti, delle ragioni per cui erano stati intrapresi e dello stadio cui erano giunti prima dell'arresto di CIANCIMINO.

Conseguentemente, ben si comprende che il dott. CASELLI non abbia avuto nulla da eccepire sulla ricostruzione che ne fece lo stesso CIANCIMINO nei suoi interrogatori: MORI e DE DONNO, ha detto ancora il dott. CASELLI, non gliene avevano mai parlato in precedenza, né fecero mai alcuna relazione di servizio che ricostruisse la vicenda. Inoltre, pur avendo assistito entrambi all'interrogatorio in cui CIANCIMINO ne parlò diffusamente, né MORI né DE DONNO obiettarono alcunché alla ricostruzione del dichiarante.

**5.8.4.- Gli interrogatori “assistiti” di Vito CIANCIMINO: anomalie nella “gestione” del dichiarante.**

Stupisce però che lo stesso Procuratore e il sostituto che procedeva con lui all'interrogatorio non abbiano avvertito la necessità, nel corso del medesimo atto, di approfondire o esplicitare alcuni passaggi dell'inedito (per loro) racconto di CIANCIMINO, a partire proprio dal suo incipit (“*Avevo avuto al capitano DE DONNO varie sollecitazioni per iniziative comuni*”), per non parlare del “piano” che a dire del sedicente collaborante lui stesso avrebbe prospettato inizialmente ai carabinieri – che lo avrebbero accettato - prima che sopravvenisse l'irricevibile proposta, e cioè quello di *cercare un contatto per collaborare con i Carabinieri*<sup>362</sup>.

E sarebbe stato decisamente opportuno chiedere chiarimenti, ai due ufficiali del R.O.S., in separata sede, almeno per la *parte* che più specificamente concerneva le finalità della loro iniziativa e l'effettivo tenore della proposta inizialmente rivolta al potenziale confidente, che, giustamente, l'aveva intesa come sollecitazione a stabilire un contatto con i vertici mafiosi per verificarne la disponibilità ad aprire un fronte di dialogo che facesse cessare quel *muro contro muro* – e cioè la strategia di contrapposizione frontale tra la mafia e lo Stato che minacciava di mietere ulteriori vittime, in un escalation di volenza stragista. Ed ancora, chiarimenti sarebbero stati opportuni per spiegare il brusco cambio di registro della trattativa intrapresa con CIANCIMINO, con la formulazione, da parte di MORI e DE DONNO di quella proposta che fece impallidire e infuriare (almeno sulle prime) lo stesso CIANCIMINO, determinando una presunta, repentina rottura dei contatti, che in realtà non vi fu mai, come s'è visto a proposito degli incontri effettuati da MORI con Liliana FERRARO e con l'on. VIOLANTE proprio nei giorni dell'asserita rottura. E per accertare se fosse vero che gli stessi carabinieri avevano accettato la nuova proposta di collaborazione avanzata da CIANCIMINO dopo aver maturato la decisione di *passare il Rubicone*,

---

<sup>362</sup> Cfr. verbale d'interrogatorio del 17 marzo 1993, ore 09:30: «*Manifestai la mia intenzione di collaborare ma chiesi un contatto con un livello superiore. Conseguentemente il capitano DE DONNO tornò a casa mia (mi pare il 1 settembre 1992) accompagnato dal Col. MORI. Esposi il mio piano: cercare un contatto per collaborare con i carabinieri. Questo piano fu dai Carabinieri accettato. E una ventina di giorni dopo incontrai una persona, organo interlocutorio di altre persone. Pensavo che questo interlocutore fosse asettico invece assunse un atteggiamento che considerai altezioso e arrogante.....*».

che prevedeva il suo inserimento nell'organizzazione mafiosa, ma *a vantaggio dello Stato*; e contemplava altresì, per poter svolgere tale incarico, il rilascio del passaporto, che CIANCIMINO avrebbe richiesto *per le vie normali*. Ed anche questo punto del piano, secondo la versione dell'aspirante "infiltrato" per conto dello Stato, sarebbe stato accettato dai carabinieri.

I quali, dal canto loro, si guardarono bene dall'informare il Procuratore CASELLI di avere effettivamente perorato l'interesse di CIANCIMINO ad ottenere il passaporto, veicolando questa sua esigenza alla FERRARO e così innescando la furibonda reazione del Ministro MARTELLI sfociata in una vibrante sollecitazione al Procuratore SICLARI per stroncare l'intraprendenza – e l'impudenza, dal suo punto di vista - del R.O.S.: retroscena dei quali per quanto consta il Procuratore CASELLI e la Procura di Palermo in generale non furono mai messi al corrente.

Dispiace poi dover constatare che, nel ricostruire la vicenda dei rapporti instaurati dai carabinieri del R.O.S. con Vito CIANCIMINO a partire dalle dichiarazioni dello stesso CIANCIMINO, tutto quello che poteva essere fatto per inquinare (*oggettivamente* e non certo *intenzionalmente*, si capisce) una fonte dichiarativa già inquinata ed inquinante di suo – se è vero quanto asserito dallo stesso CASELLI che anche dinanzi a questa Corte lo ha dipinto come un dichiarante *viscido, sfuggente e inaffidabile*, per non parlare del severo apprezzamento espresso dall'on. VIOLANTE – è stato fatto.

Gli interrogatori susseguitisi a partire da quello del 27 gennaio 1992 sono stati quasi tutti sempre presidiati da MORI e DE DONNO, presenti, in particolare agli unici interrogatori in cui si è parlato o fatto cenno dei contatti intrapresi (così per l'interrogatorio del 3 marzo 1993<sup>363</sup>, nel quale si è però solo preannunciato che

---

<sup>363</sup> Il relativo verbale, prodotto dall'avv. MILIO, è stata acquisito all'udienza del 4.11.2019. Ivi si dà atto del proposito preannunciato dal CIANCIMINO di verbalizzare i rapporti avuti con i Carabinieri prima del suo arresto ("*Il CIANCIMINO dichiara preliminarmente che intende siano verbalizzati i rapporti avuti con i Carabinieri prima del suo arresto, rapporti ai quali egli aveva già in precedenza fatto generico riferimento e che ora intende esplicitare*"). E a seguire, cioè una volta verbalizzato tale argomento, si riprometteva di continuare ad esporre fatti e circostanze secondo il metodo fin lì adottato: "*vale a dire della rievocazione di una serie di vicende legate a considerazioni che di per se stesse potrebbero apparire di scarsa importanza o di nessun rilievo, mentre in realtà (complessivamente considerate ed unite*



sarebbero state messe a verbale le dichiarazioni di CIANCIMINO al riguardo; e per l'interrogatorio del 17 marzo 1993, e segnatamente quello assunto di mattina, come da verbale delle ore 09:30, presente il solo DE DONNO). E la serie dei primi interrogatori era stata preceduta da un colloquio investigativo, che è stato anche documentalmente provato, effettuato in data 22 gennaio 1992.

Stando poi a quanto dichiarato da Liliana FERRARO in occasione della sua audizione dinanzi alla Commissione Antimafia nel febbraio del 2010, ve ne sarebbero stati altri ma sotto controllo dell'A.G. competente, e cioè la Procura di Palermo. Circostanza che è stata ammessa da DE DONNO al processo MORI/OBINU, nel senso che al primo colloquio, datato 22 gennaio 1992, ne seguirono molti altri, non ricorda quanti, sia nel 1993 che l'anno successivo, ma tutti autorizzati sempre dalla Procura di Palermo<sup>364</sup>.

La presenza di MORI e DE DONNO agli interrogatori di CIANCIMINO ben poteva essere giustificata da esigenze investigative, anche se nessuno ha mai spiegato quali fossero tali esigenze e perché richiedessero una presenza così assidua.

Ma il dato più inquietante è un altro.

Gli interrogatori in questione, e in particolare proprio quello del 17 marzo, sono consistiti in una sorta di monologo del dichiarante al quale si è consentito di dare

---

*in un contesto, costituiscono la premessa indispensabile per poter inquadrare e comprendere ciò che il signor CIANCIMINO intende riferire in ordine agli omicidi DALLA CHIESA, LA TORRE e, forse, anche in ordine all'omicidio MATTARELLA".*

<sup>364</sup> «Sì, si ammetto, le date sono registrate agli atti, erano tutti colloqui investigativi che ci autorizzava la Procura di Palermo, l'ho detto prima. Ne ho fatti, adesso non ricordo esattamente, ma sono agli atti, basta andarli a vedere, erano tutti autorizzati dalla Procura, dal Dottor CASELLI a cui noi poi rispondevamo per iscritto con l'esito del colloquio. Ma erano comunque finalizzati alla gestione, per i motivi che ho detto prima (...) Allora, tutti i colloqui investigativi che io ho fatto a Rebibbia sono stati tutti autorizzati dal Dottore CASELLI, Procuratore della Repubblica di Palermo. Come ho detto prima, erano scaglionati nel tempo, perché l'esigenza che scaturiva dalla difficoltà di gestione del rapporto tra CIANCIMINO e la Procura, ed era lo stesso Procuratore della Repubblica, insieme con i Magistrati che lo assistevano, che ci chiedevano questo intervento, perché eravamo gli unici che lui, in quel momento, riconosceva come interlocutori, nel senso che, ripeto, per non essere assolutamente frainteso, perché intanto lui sentiva questo astio nei confronti del Procuratore della Repubblica di Palermo perché non si leggeva il libro. Io mi rendo conto che può sembrare una stupidaggine, ma questo era il contesto» (cfr. pagg. 112-113 del verbale di trascrizione udienza 8.03.2011, proc. nr. 1760/08 R.G.). In effetti, sembra davvero una stupidaggine.

sostanzialmente lettura di appunti da lui stesso predisposti – e che sono stati poi acquisiti per essere allegati ai verbali in fotocopia<sup>365</sup> – e che sono stati poi sequestrati unitamente a tutto il materiale cartaceo rinvenuto nella cella occupata da CIANCIMINO a Rebibbia, in esito alla perquisizione del 6 giugno 1996.

Dal verbale dell'interrogatorio del 17 marzo, che pure era stato sollecitato dallo stesso CIANCIMINO attraverso il suo difensore, avv. GHIRON, si evince che in effetti per larga parte dell'atto istruttorio, l'imputato si è limitato a rendere dichiarazioni spontanee e i verbalizzanti a prenderne atto. Solo dopo tre ore di soliloquio, i verbalizzanti danno un timido segno di vitalità: *“A questo punto alle ore 12:20 si allontana per sopraggiunte esigenze professionali l'avv. Giorgio GHIRON. Anzi, si dà atto che prima dell'allontanamento dell'avv. GHIRON l'Ufficio comunica a Vito CIANCIMINO il proposito di formulare domande a precisazione ed integrazione delle dichiarazioni spontanee appena rese, nonché il proposito di formulare domande a proposito degli omicidi DELLA CHIESA, LATORRE e MATTARELLA. Tanto nell'ottica del verbale del 10/03/1993 laddove lo stesso Vito CIANCIMINO e il suo difensore avevano fatto riferimento a collaborazione rilevante ai sensi di legge”*.

In particolare, *“l'Ufficio chiede al signor CIANCIMINO di fare il nome dell'interlocutore intermediario”*. E sarà questa l'unica domanda che l'Ufficio avrà l'ardire di porre e alla quale l'interrogato si degnerà di rispondere dopo essersi consultato con il proprio difensore. Dopodiché riprenderà sino alla fine dell'atto istruttorio a rendere spontanee dichiarazioni, anche sui temi sui quali l'Ufficio aveva

---

<sup>365</sup> Cfr. pag. 6 del verbale d'interrogatorio del 1.03.1993, ore 09:30: *«Si dà atto che nel rendere le odierne dichiarazioni Vito CIANCIMINO si è avvalso di appunti manoscritti dei quali, con il consenso dell'interessato, si acquisisce copia fotostatica al presente verbale»*. Gli appunti constavano di 16 fogli manoscritti, come si evince dal passaggio seguente: *«Si dà atto che la fotocopiatura non risulta possibile nel carcere di Rebibbia. Pertanto, con il consenso del signor CIANCIMINO e del suo difensore si consegna al Capitano DE DONNO il materiale da fotocopiare, con l'intesa che una volta fotocopiato sarà restituito in originale al CIANCIMINO. Si dà atto che vengono consegnati al Capitano DE DONNO nr. 16 fogli scritti a matita sul retro che vengono numerati progressivamente dall'Ufficio e controfirmati dallo stesso CIANCIMINO e dal suo difensore»*.

preannunciato il proposito di formulare domande, per poi rinunciare sommessamente a darvi corso.

Identica impostazione avrà anche il successivo “interrogatorio” del 31 marzo, in cui figura un fugace, ma, va anticipato, relevantissimo cenno alla collaborazione intrapresa con i Carabinieri, premendo al dichiarante - in relazione alle notizie di stampa che nei giorni precedenti avevano rivelato come egli stesse collaborando con l’A.G., pubblicando persino parte del contenuto dei verbali degli interrogatori già resi - *«che sia fatta assoluta chiarezza, rivelando che fin al 25/08/1992 (prima di essere arrestato), senza sollecitazioni avevo deciso di collaborare con i Carabinieri e ritengo che di ciò debbano essere informati il Capo dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro degli Interni e il Ministro di Grazia e Giustizia»*.

Ebbene, anche in questo caso, l’atto istruttorio è consistito nel consentire a CIANCIMINO di sciorinare, mediante lettura dei suoi appunti manoscritti, dichiarazioni spontanee, come s’evince dall’incipit del verbale (*«Preliminarmente Vito CIANCIMINO, utilizzando, consentendovi l’Ufficio, appunti manoscritti in suo possesso che saranno acquisiti al presente verbale, chiede di rendere le dichiarazioni che seguono: ...»*).

Ma c’è di più.

In un successivo interrogatorio reso da Vito CIANCIMINO in data 3.06.1996 (ossia quello che diede luogo alla perquisizione della sua cella) il dichiarante, nel riproporre un sintetico resoconto dei suoi pregressi contatti con gli ufficiali del R.O.S. di cui aveva già parlato in precedenti interrogatori (in realtà solo uno, quello del 17.03.1993, delle ore 09:30), intercala frequentemente frasi che denotano come egli più che consultare leggesse gli appunti redatti a suo tempo e ancora in suo possesso (*“ho letto qua” “o ho letto sono pronto ad andare avanti...”*, *“io per ora sto leggendo”*).

A pag. 12 del verbale integrale, l’Ufficio dà atto che, dopo una breve interruzione per un lieve malessere del dichiarante, questi proseguiva la lettura dei suoi appunti (*“a questo punto alle ore 12:15 il signor CIANCIMINO, ripresosi dal lieve malessere*

*dichiara di essere pronto a ricominciare e si dà inizio ancora alla, si continua la lettura dei suoi appunti. Prego”).*

Ad un certo punto, lo stesso dichiarante si lascia scappare che «*io non sono un bugiardo, io tutto quello che avevo....l’avevo scritto pure con i carabinieri, oltre scritto e l’abbiamo dettato...tutto io a mano l’ho scritto*»): frase che conserva un margine di ambiguità (nell’inciso “*l’abbiamo dettato*”), ma che fa intendere che, se la fonte a cui CIANCIMINO attingeva la sua narrazione era costituita da appunti scritti di suo pugno, quegli appunti li aveva scritti insieme ai carabinieri, o addirittura sotto dettatura. E anche se l’inciso “*oltre scritto, l’abbiamo dettato*” alludesse alla verbalizzazione in sede di interrogatorio, resterebbe indelebile un implicito riferimento al fatto che la verbalizzazione rispecchiava fedelmente gli appunti confezionati *insieme ai carabinieri*.

In pratica, al Capitano DE DONNO e all’allora Col. MORI non furono chieste spiegazioni e chiarimenti e tanto meno furono invitati a redigere una relazione di servizio sulla vicenda dei contatti intrapresi con CIANCIMINO, all’insaputa dell’A.G. prima e dopo il suo arresto. E lo stesso CIANCIMINO di fatto non è mai stato interrogato su tale vicenda, limitandosi a rendere dichiarazioni spontanee, consiste peraltro nel dare lettura di appunti confezionati. Quando si è presentata l’occasione di tornare, in successivi atti istruttori, su quella vicenda, CIANCIMINO si è di fatto tirato indietro.

Lo ha fatto platealmente, avvalendosi della facoltà di non rispondere - in quanto doveva essere sentito nella veste di imputato di reato connesso - quando venne citato su richiesta dei difensori di RIINA e GRAVIANO, imputati nel processo sulle stragi in continente all’udienza del 13.10.1999, dinanzi alla Corte d’Assise di Firenze, nel processo nr. 13/96 a carico di GRAVIANO Giuseppe+3. Eppure, gli si chiedeva solo di riferire sui contatti avuti con il Gen.le MORI e con il Capitano DE DONNO nell’estate del 1992, così come già riferiti, questi contatti, dallo stesso Generale MORI e dal Capitano DE DONNO di fronte alla Corte d’Assise di Firenze in un processo connesso al presente, nonché in data 24 gennaio 1998. CIANCIMINO in tale occasione

avrebbe potuto riportarsi alle sue precedenti dichiarazioni, ma ha preferito sottrarsi, come del resto aveva sempre fatto fino a quel momento, al rischio di un vero interrogatorio/esame sulla vicenda; e in particolare al rischio di contraddire la versione di MORI e DE DONNO, o di far risaltare innegabili differenze già riscontrabili tra le sue prime dichiarazioni e la ricostruzione offerta dai due Ufficiali del R.O.S. al dibattimento del processo fiorentino sulle stragi in continente<sup>366</sup>.

E si trincerò dietro la formula di non avere altro da aggiungere rispetto a quanto già dichiarato all'Autorità Giudiziaria di Palermo, allorché, nel corso dell'interrogatorio del 3 aprile 1998 dinanzi ai pubblici ministeri di Firenze, Palermo e Caltanissetta fu sollecitato, preliminarmente, dai verbalizzanti a dire se avesse nulla da aggiungere (in ordine a quanto dichiarato in precedenza all'A.G. di Palermo), «*anche con riferimento alle recenti notizie diffuse da organi di stampa circa le dichiarazioni di Giovanni BRUSCA, del Gen.le MORI e del Capitano Giuseppe DE DONNO*».

Ma quando, nel prosieguo dell'interrogatorio, si torna al tema delle notizie di stampa diffuse sul suo arresto - che lo stesso CIANCIMINO ha voluto rettificare, segnalando che era falso che fosse stato arrestato per un residuo pena da scontare, perché la verità era che l'arresto fu motivato in relazione al *ritenuto pericolo di fuga ricollegato alla mia richiesta del rilascio del passaporto*, richiesta che però, ha tenuto a sottolineare, *veniva concordata con i Carabinieri* – l'Ufficio esibisce il verbale dell'interrogatorio

---

<sup>366</sup> Ed era questo l'obbiettivo delle difese che avevano richiesto l'esame del CIANCIMINO, vertendo il capitolato di prova anche su *quanto a sua conoscenza circa i fatti di strage e reati connessi per i quali è processo*. In altri termini, l'intento dei difensori di RIINA e GRAVIANO, imputati quali mandanti di tutti gli episodi delittuosi oggetto di quel processo, era proprio quello di far emergere come quella instaurata attraverso i contatti intrapresi dai due ufficiali del R.O.S. con Vito CIANCIMINO fosse l'embrione di una vera e propria trattativa tra lo Stato e Cosa Nostra (*“Praticamente il signor CIANCIMINO è stato indotto da questo difensore sulle eventuali conoscenze che il CIANCIMINO può avere avuto di una trattativa che vi sarebbe stata con lo Stato, così come indicato dal collaboratore di Giustizia Giovanni BRUSCA. E quindi tutto quello che attiene a questa trattativa: personaggi che vi sarebbero stati implicati quando si sarebbe verificata questa trattativa”*); che, insomma la vicenda fosse ben altra da come l'avevano raccontata MORI e DE DONNO; e che, in ultima analisi, nei retroscena di quella trattativa si annidasse la verità sulle stragi, una verità alla luce della quale la altra fosse la causale e altri i mandanti, rispetto a quanto ipotizzato dall'accusa mossa a RIINA e GRAVIANO.

del 17 marzo 1993 (quello delle ore 09:30), che CIANCIMINO inizia a leggere. Ma dal verbale (quello del 3 aprile '98) risulta che *“dopo la lettura di alcune pagine, il CIANCIMINO fa presente che si è stancato, tanto che non riesce a percepire nemmeno il significato di quello che legge e pertanto non si sente nelle condizioni di proseguire l’interrogatorio a causa di un sopraggiunto malessere fisico e mentale”*.

Insomma, neppure in questa occasione è stato possibile porre domande o richiedere chiarimenti o approfondire aspetti della vicenda che avrebbero richiesto ben altra attenzione, anche alla luce di quanto dichiarato pochi mesi prima e in pubblico dibattito dal Generale MORI e dal Capitano DE DONNO, oltre alle rivelazioni di Giovanni BRUSCA.

A parziale giustificazione dell’inerzia dell’Ufficio requirente, e del plateale disinteresse del Procuratore CASELLI ad approfondire la vicenda dei contatti informali e dei colloqui riservati (o se si preferisce “clandestini”) avuti da CIANCIMINO con i Carabinieri del R.O.S., può addursi l’essersi lo stesso dott. CASELLI sempre attenuto, come ha dichiarato dinanzi a questa Corte, ad una sorta di regola aurea di condotta nei suoi rapporti con gli organi di polizia giudiziaria: la regola in forza della quale egli non interferiva nella gestione di una fonte confidenziale che restava appannaggio esclusivo dell’organo di polizia che la gestiva.

D’altra parte, che CIANCIMINO fosse stato o avrebbe potuto diventare una fonte confidenziale dei Carabinieri era, sempre per quanto l’ex Procuratore ha dichiarato in questa sede, una questione ormai definitivamente chiusa, poiché, a partire dal momento in cui era stato consegnato alle patrie galere, CIANCIMINO non poteva più ricoprire il ruolo di confidente, ammesso che lo fosse mai stato quando ancora era in libertà. Né il Procuratore CASELLI o altri magistrati del suo Ufficio furono messi al corrente dei contatti riservati che gli stessi carabinieri del R.O.S. avevano avuto, contestualmente a quelli avviati con CIANCIMINO, con esponenti qualificati dei vertici istituzionali dell’epoca, e del fatto che quell’iniziativa fosse stata – ai medesimi esponenti istituzionali - additata come una delle più importanti operazioni messe in campo per contrastare la violenza mafiosa e porre fine alle stragi.

Resta il fatto che sarebbe stato opportuno un report più accurato sui contenuti salienti di un'operazione che si era trascinata per circa sei mesi, passando attraverso un numero imprecisato di incontri e di colloqui tra CIANCIMINO e i carabinieri del R.O.S., ma anche attraverso spostamenti dello stesso CIANCIMINO dalla sua residenza romana fino a Palermo, per reiterati contatti con il suo diretto referente (identificato nella persona del dott. Antonino CINA'), che a sua volta si sarebbe interfacciato con esponenti di vertice dell'organizzazione mafiosa, avendone la possibilità ed essendo lo stesso CIANCIMINO, evidentemente, consapevole di tale possibilità.

E infatti doveva pensarla così il Procuratore di Firenze Pierluigi VIGNA, che, nel quadro delle indagini condotte dal suo Ufficio sulle stragi in continente, ebbe a richiedere alla Procura di Palermo che gli venisse inviata copia degli interrogatori di Vito CIANCIMINO vertenti sui contatti intrapresi con i carabinieri, oltre a quello del 17 marzo 1993, ed eventuali relazioni di servizio o dichiarazioni assunte dagli stessi carabinieri<sup>367</sup>. Ma, come si evince dal carteggio tra i due Uffici giudiziari che è stato versato agli atti del presente giudizio, gli fu trasmesso, in data 10 ottobre 1996 e in aggiunta al verbale del 17 marzo 1993, ore 09:30, già trasmesso in data 26 agosto 1996, soltanto il verbale sempre del 17 marzo, ma aperto alle ore 16:30, *con l' allegato manoscritto del CIANCIMINO medesimo*<sup>368</sup>.

La garbata sollecitazione del Procuratore VIGNA a trasmettere anche le eventuali dichiarazioni assunte dai due Ufficiali del R.O.S. che avevano gestito la fonte CIANCIMINO non venne dunque raccolta.

---

<sup>367</sup> Cfr. Nota a firma del Procuratore VIGNA, datata 2 settembre 1996 e indirizzata alla Procura della Repubblica di Palermo, e alla "c.a. del dott. INGROIA, Sost. Presso il Tribunale di Palermo": "*Nel mentre ringrazio per la consegna del verbale di interrogatorio di CIANCIMINO Vito del 17.3.1993, ore 09:30, La prego di volermi trasmettere ulteriori dichiarazioni rese dal CIANCIMINO sul medesimo oggetto, nonché quelle, eventualmente assunte, dal Col. Mario MORI e dal Capitano DE DONNO*"

<sup>368</sup> Cfr. Nota a firma del dott. INGROIA, datata 10.10.1996, e indirizzata a Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze: "*In virtù del collegamento di indagini (proc. n. 2659/96 P.M. Palermo e proc. nr. 3197/96 P.M. Firenze) e facendo seguito alla trasmissione del verbale di interrogatorio di CIANCIMINO Vito del 17.3.1993 h. 16,30, con l'allegato manoscritto del CIANCIMINO medesimo*"

Non resta che prendere atto che in quel frangente storico, 1993-1996, lo stesso Ufficio requirente che di lì a qualche anno aprirà un primo procedimento (a carico del CINA', di RIINA Salvatore e dello stesso CIANCIMINO) poi archiviato, e successivamente chiederà e otterrà l'autorizzazione alla riapertura delle indagini che sarebbero poi sfociate nel presente procedimento, in quel frangente storico non nutrì alcun sospetto sulle reali finalità perseguite dai carabinieri del R.O.S. né sulla vera natura di quell'operazione; e tanto meno ebbe ad adombrare l'ipotesi accusatoria che cominciò a delinearsi dopo che furono acquisite le rivelazioni di Giovanni BRUSCA (sul c.d. papello) e le dichiarazioni di MORI e DE DONNO al processo di Firenze sulle stragi in continente.

#### **5.8.5.- Ulteriori ombre sulla versione di MORI e DE DONNO.**

L'inerzia o lo scarso interesse della Procura di Palermo ad approfondire i temi e i contenuti delle reiterate interlocuzioni di Vito CIANCIMINO con gli ufficiali del R.O.S. – a tutti gli effetti rimaste segrete, poiché a differenza di CIANCIMINO, non provvidero né in tempo reale né ex post a redigere anche solo degli appunti informali che potessero servire come strumento di lavoro investigativo – sollecita un quarto motivo di riflessione sulle tante incongruenze di quella che per anni è stata propinata – dagli ex Ufficiali dell'Arma odierni imputati - come l'unica verità su quella oscura vicenda: il totale disinteresse per la disponibilità subito manifestata da Vito CIANCIMINO a parlare di tangentopoli e dei suoi riflessi o delle sue connessioni con le vicende (delittuose) siciliane, e ciò non solo con riferimento alla c.d. “tangentopoli siciliana”, cioè al riprodursi in Sicilia del medesimo fenomeno di corruzione sistemica legato agli appalti di opere pubbliche, ma con una connotazione peculiare derivante dalla presenza e dall'inedito ruolo di Cosa Nostra quale protagonista degli accordi regolatori per la spartizione di appalti e tangenti; ma anche a possibili indiretti legami persino con la genesi o la causale delle stragi di Capaci e via D'Amelio.

Entrambi, e DE DONNO prima e più di MORI, stando al loro racconto, sarebbero rimasti a sentire gli sproloqui al riguardo di CIANCIMINO più come atto di cortesia,



giusto per stabilire un clima cordiale e di fiducia, e non irritare il loro interlocutore che per un reale interesse alle cose che questi andava dicendo.

Eppure, questo disinteresse è inspiegabile sol che si consideri che era verosimile che Vito CIANCIMINO avesse una conoscenza approfondita del sistema di gestione degli appalti e di spartizione delle relative tangenti, avuto riguardo al ruolo che ne aveva contraddistinto la sua carriera di “politico” in affari, e di imprenditore aduso a lucrare sulle sue entrate nel mondo della politica e delle istituzioni, ma anche al ruolo di uomo-cerniera tra mondo degli affari e della politica e ambienti della criminalità mafiosa.

Ora, ammesso che interesse precipuo dei carabinieri fosse quello di raccogliere notizie e indicazioni utili alle indagini sulle stragi, è innegabile, perché sono loro stessi ad averlo detto, e i loro difensori vi incentrano buona parte delle argomentazioni difensive, che essi ritenevano l’indagine mafia e appalti suscettibile di ulteriori e importanti sviluppi con ricadute anche sul versante delle indagini mirate a individuare causale e responsabili delle stragi. Quell’indagine, infatti, più di ogni altra puntava al cuore delle risorse strategiche e del potere di Cosa Nostra. E già in tale ottica erano stati ben lieti di assicurare la loro disponibilità al dott. BORSELLINO che a sua volta li aveva gratificati della sua stima e della sua fiducia chiedendo loro di riprendere le fila dell’indagine mafia e appalti compendiata nella voluminosa informativa già consegnata a Giovanni FALCONE (che proprio a BORSELLINO aveva raccomandato, una volta trasferitosi al Ministero, di curarne gli sviluppi, come attestato da Liliana FERRARO), e di condurre nel massimo riserbo un’attività investigativa per la quale avrebbero dovuto rapportarsi soltanto a lui.

Ebbene, sia MORI che DE DONNO hanno in varie sedi dichiarato che, fin dal primo incontro, Vito CIANCIMINO esternò questo disegno, quasi una fissazione, di proporsi come infiltrato per conto dello Stato nel sistema di gestione illecita degli appalti, forte delle sue entrate negli ambienti imprenditoriali (e politici). Ma di questa profferta è certo che non fu fatto il minimo cenno a BORSELLINO. E ammesso che il primo incontro (di DE DONNO con CIANCIMINO) sia avvenuto in epoca successiva al 25

giugno, è difficile credere che non ve ne fosse stato alcuno prima del 10 luglio, e che prima di quella data – che è la data dell’ultima volta che MORI incontrò BORSELLINO – il CIANCIMINO non avesse ancora fatto cenno della sua proposta. Ma anche volendo accedere alla più improbabile ricostruzione della sequenza cronologia dei contatti tra CIANCIMINO e gli ufficiali del R.O.S. – qual è quella secondo cui tutti gli incontri “preliminari”, e cioè quelli a quattr’occhi tra DE DONNO e CIANCIMINO, siano avvenuti nella seconda metà di luglio ’92, ossia in un arco temporale assai più ristretto di quello che si ricaverebbe dalle pur scarse indicazioni dei due ex Ufficiali (v. supra) – rimane il fatto che per loro stessa ammissione i Carabinieri non hanno mai avuto né manifestato alcun interesse a coltivare, neppure come potenziale ipotesi di lavoro investigativo, quella proposta che liquidano come fantasiosa e comunque impraticabile<sup>369</sup>, sebbene alcuni collaboratori di giustizia abbiano invece lasciato intendere che essa fosse fattibile, o che comunque CIANCIMINO abbia continuato, attraverso legami imprenditoriali con soggetti a lui vicini, a giocare un ruolo rilevante nel sistema di spartizione degli appalti (cfr. BRUSCA, al processo BORSELLINO Ter: ivi adombra un possibile collegamento tra il sistema di gestione degli appalti, o meglio le indagini che mettevano in pericolo tale sistema, e la strage di via D’Amelio. Parla dell’interesse inedito di RIINA per la REALE Costruzioni S.p.A., cui sarebbe stato cointeressato Vito CIANCIMINO, impresa che avrebbe dovuto estromettere e sostituirsi al ruolo strategico della IMPRESEM di Filippo SALOMONE, nella gestione del sistema di spartizione degli appalti; e allude alla possibilità di imprese infiltrate dai carabinieri<sup>370</sup>).

---

<sup>369</sup> Cfr. DE DONNO, pag. 31 del verbale di trascrizione dell’udienza 8.03.2011, proc. nr. 1760/08 R.G.c/ MORI+1: «*lui riteneva, tramite sue conoscenze e tramite suoi vecchi rapporti, di potersi proporre come nuovo gestore del sistema del pagamento delle tangenti tra politica e impresa, però in questa veste facendolo in maniera sotto copertura, quindi con la nostra regia, per ottenere indicazioni e elementi utili alla comprensione dei fatti e quindi permetterci di poi di gestire le indagini conseguenti. Chiaramente era un’idea impraticabile, improponibile, che rimase un’idea accademica e su cui poi alcuni collaboratori di giustizia hanno fantasticato in maniera così, a vanvera*». E qui si allude evidentemente alle dichiarazioni rese da Giovanni BRUSCA, non ancora ammesso ufficialmente al programma di protezione, al processo BORSELLINO Ter, in cui si ipotizza che vi siano state imprese “infiltrate” dai Carabinieri.

<sup>370</sup> Per i contenuti delle dichiarazioni rese da Giovanni BRUSCA in quella sede non può che rinviarsi alla sintesi che si

Ora, si poteva liquidare quella proposta per l'altissimo rischio che il proponente facesse una sorta di doppio gioco, non essendo animato da altro interesse che quello di trarne il maggior vantaggio per sé e magari di rilanciarsi sulla scena politico-impresariale, una volta sistemate le sue pendenze giudiziarie. Ma al netto di questo legittimo sospetto, deve riconoscersi che un personaggio come Vito CIANCIMINO aveva tutte le carte in regola per essere reclutato come agente sotto copertura per un'operazione del genere, considerati i suoi legami criminali, passati e attuali, e il ruolo che aveva ricoperto fino alla sua recente caduta in disgrazia (a partire dall'arresto nel giugno del

---

rinviene nelle sentenze di merito del BORSELLINO Ter, qui acquisite, oltre ai passaggi richiamati in alcune delle contestazioni che sono state mosse allo stesso BRUSCA al dibattimento di questo processo. Può aggiungersi che tra i documenti versati in atti figura anche un "lancio" ANSA del 23 gennaio 1999 che, praticamente in tempo reale, dava notizia dei contenuti salienti delle rivelazioni fatte da Giovanni BRUSCA nel corso della deposizione resa appunto all'udienza del 23.01.1999 nel processo BORSELLINO Ter: <<Tangenti sulle tangenti. Gli imprenditori pagavano i politici, questi ultimi dovevano "girare" lo 0,80 delle loro "mazzette" a Cosa Nostra. Nell'aula si celebra il processo ter per la strage di via D'Amelio, proprio mentre viene letta la sentenza che assolve Pietro SCOTTO e OROFINO, condannati all'ergastolo nel primo processo, ma Giovanni BRUSCA, che dice di avere appreso dell'eccidio dalla TV, parla di appalti, accordi con i politici e, a mezze frasi, anche di prese infiltrate dai carabinieri: "*RIINA volle fermamente che appoggiassi la Reale* – ha detto il dichiarante – *in tempi successivi si rese però conto che la società era infiltrata dai carabinieri*". Tutti ingredienti di una convinzione che BRUSCA offre per la prima volta ai giudici che cercano la verità sulla strage di via D'Amelio: "*Secondo me c'è un collegamento tra appalti ed eccidio*". Ma quando i pm, sorpresi per le nuove, sia pure accennate rivelazioni, cercano di saperne di più, invitandolo a dire cosa intenda per "infiltrata dai carabinieri", BRUSCA si ferma sulla soglia del segreto istruttorio: "*Dietro la REALE vi sono stati interessi di Totò RIINA e di Vito CIANCIMINO. Ho appreso a Firenze che DE DONNO ha parlato di imprese ed appalti, di CIANCIMINO e della REALE, e di più non voglio dire*". Ed ha concluso perentorio: "*Non mi sto avvalendo della facoltà di non rispondere, è una vicenda delicata, prima fate voi accertamenti*">>.

La nota ANSA immediatamente susseguente riprende il tema: <<Brusca ha ricostruito quelle che a suo avviso furono le infiltrazioni mafiose nel sistema degli appalti in Sicilia, sostenendo che l'impresa "Reale" assunse una connotazione sempre più importante, scalzando l'IMPRESEM degli agrigentini Filippo SALAMONE e Giovanni MICCICHE'. Il dichiarante ha anche sostenuto che il tandem SIINO-IMPRESSEM venne progressivamente estromesso dal sistema dei grandi appalti, costretto ad occuparsi delle gare sino a cinque miliardi; mentre, a dire di BRUSCA, gli appalti di importi superiori vennero affidati dai boss all'ingegnere Giovanni BINI, della Calcestruzzi S.p.A. ed alla REALE Costruzioni. Quest'ultima società edilizia è al centro d indagini, anche internazionali, dei carabinieri che sospettano venisse utilizzata dalla mafia per ripulire ingenti capitali di provenienza illecita. Secondo le investigazioni dei militari dell'Arma, denaro mafioso sarebbe stato investito dalla REALE, con una finanziaria estera, in Brasile, Colombia, Moldavia, Portogallo, Romania, Russia e nell'ex Jugoslavia>>.

'90, per reati contro la p.a. e gli ulteriori procedimenti per analoghi reati, nonché la condanna sopravvenuta il 17 gennaio '92 per associazione mafiosa).

Invece, a dire di MORI e DE DONNO, questa eventualità, su cui pure l'aspirante infiltrato avrebbe tanto insistito, non venne mai presa in seria considerazione da loro. E se stettero a sentirlo tutte le volte che egli provò a convincerli della validità del suo progetto, lo fecero per pura cortesia, per non irritare la sua suscettibilità, per guadagnarsi la sua fiducia.

Né, per altro verso, si sono mai preoccupati di annotare quanto CIANCIMINO era andato dicendo, nel corso dei loro colloqui, su Tangentopoli o sulla sua dichiarata conoscenza dei meccanismi della corruttela politico-affaristica.

E ciò contrasta con l'esaltazione che lo stesso DE DONNO ha fatto – in particolare nel corso della deposizione resa al processo MORI/OBINU - del potenziale ruolo di CIANCIMINO quale fonte preziosa per ricostruire i meccanismi del sistema tangenzioso<sup>371</sup>, ampliandone la lettura a scenari più ampi (fino ad adombrare un possibile collegamento con la causale delle stragi), divenuti poi oggetto di riflessione e di approfondimento anche nelle indagini più recenti:

*«CIANCIMINO era, all'epoca, sebbene era fuori da certi contesti, era però personaggio che comunque nel 1990 era ancora in grado di gestire, con una serie di appalti al Comune di Palermo, e questo non va sottovalutato(...)Quindi era un personaggio che sicuramente era in grado ancor, in un momento particolare di Palermo e in un momento del rinnovamento, nel momento della Giunta ORLANDO, di gestire gli appalti (...) lui all'epoca aveva due grossi problemi, problemi, diciamo così da un punto di vista comprensivo, intellettuale. Il primo è che non comprendeva il perché della strage di Capaci, cioè riteneva assolutamente folle questa idea di uccidere il Dottor Falcone e la sua scorta, la signora in quel modo così forte, dirompente e non capiva dove, che cosa poteva sottintendere a questo problema e contemporaneamente,*

---

<sup>371</sup> V. pag. 112, verbale di trascrizione udienza dell'8.03.2011, proc. n. 1760/08 R.G.: «...perché è stato sentito da Palermo, da Caltanissetta, da Firenze, da Milano pure DI PIETRO venne in carcere a sentire CIANCIMINO per sapere come funzionava Mani Pulite».

*cosa che lui non vedeva disgiunta, anche se non riusciva in quel momento a collegare, non comprendeva lo sbocco, come diceva lui, di Mani Pulite. Cioè lui era ossessionato dal fatto che riteneva assolutamente impossibile che il sistema italiano, politico e imprenditoriale, potesse sopravvivere senza una gestione delle tangenti. Per cui, lui vedeva concentrarsi, in un preciso momento storico, l'indagine Mani Pulite e la strage di Falcone per cui, e lui ripeteva sempre "non se ne esce, cioè dice non si può arrivare a una soluzione" (...) Cioè noi, nel 1993, avevamo ottenuto che un personaggio come Vito Calogero CIANCIMINO mettesse a verbale e spiegasse lo sviluppo della vita politica del Comune di Palermo, del sistema della Democrazia Cristiana, della distribuzione delle tangenti, nel 1993, arrivando a indicazioni di chiare responsabilità sul conto di personaggi di altissimo livello che non sono state tenute, a mio giudizio in considerazione, per il semplice fatto che non si è dichiarato omo d'onore (...) CIANCIMINO, nei suoi verbali, parla dei problemi del Comune di Palermo, parla della Giunta ORLANDO, della Giunta PUCCIO, della Giunta INSALACO, della Giunta MARTELLUCCI, della spartizione delle tangenti. Cioè lui riteneva che questo sistema, che Mani Pulite non potesse giungere a distruggere il sistema delle tangenti (...) Cioè lui ha cercato sempre di trasmettere un principio, che non tutto quello che succedeva in Sicilia era Cosa Nostra, ma anzi, leggi fatti, cioè quelli più gravi e alcuni tra quelli più devastanti per quest'isola, erano fatti eseguiti, fatti eseguire o commissionati a Cosa Nostra, ma decisi in altre sedi, che lui intendeva sedi politiche romane. Cioè se adesso si rileggono i verbali di Ciancimino, Ciancimino esprimeva a verbale, quindi ci sono gli atti ufficiali, le stesse identiche cose che qualche settimana fa ha detto il Procuratore Nazionale Antimafia a proposito dell'omicidio Mattarella, esattamente le stesse cose».*

*Ed ancora: «Cioè lui, in un verbale, in un suo documento sequestrato dalla Procura di Palermo, elenca tutti i punti, se vuole e se mi consente glieli leggo brevemente, che lui ritiene di avere fornito per l'individuazione di un sistema politico di gestione anche delle cose mafiose. Cioè lui diceva esattamente quello che adesso si sta cercando di discutere sulle stragi, con le indagini di Caltanissetta e Palermo, lo diceva nel 1993.».*

\*\*\*

Tra l'altro, in piena Tangentopoli, questo sì che avrebbe potuto costituire un filone investigativo di grande interesse per i vertici istituzionali, ovvero per chi, investito delle più alte cariche e responsabilità pubbliche, non poteva non guardare con favore ad iniziative che fossero volte a ricondurre il sistema nei binari della legalità, neutralizzando le centrali della corruzione dilagante, e contribuendo al risanamento dello Stato – e quindi al ripristino della fiducia dell'opinione pubblica nelle Istituzioni – sotto il profilo di una bonifica da collusioni e connivenze politico-affaristiche.

In ogni caso, dubbi e perplessità lasciano il posto ad un dato ineludibile: la versione resa da CIANCIMINO nel corso dei suoi interrogatori – o dell'unico interrogatorio in cui ne parla – contrasta con quella degli ex ufficiali del R.O.S. perché, a suo dire, la sua proposta alla fine venne accettata, sia pure solo come cavallo di Troia, e cioè come escamotage per consentirgli di infiltrarsi all'interno dell'organizzazione mafiosa e di giungere fino ai suoi vertici, potendo così fornire agli inquirenti informazioni preziose anche per la loro cattura o per prevenire ulteriori fatti delittuosi<sup>372</sup>. E quindi, o ha mentito CIANCIMINO nel suo interrogatorio – senza che MORI e DE DONNO obbiettassero alcunché – o hanno mentito i due Ufficiali. Ma è certo che anche su

---

<sup>372</sup> Cfr. pagg. 2-3 del verbale d'interrogatorio del 17 marzo 1993, ore 09:30: «*Proposi, come ipotesi di collaborazione, un mio inserimento nell'organizzazione a vantaggio dello Stato (...) I Carabinieri accolsero la mia proposta (...). Proposi inoltre ai Carabinieri l'utilizzo di alcuni canali che avrebbero potuto consentire una certa penetrazione nell'organizzazione, nel senso che, durante il periodo in cui ero stato assessore ai lavori pubblici e successivamente durante il periodo in cui mi ero occupato di PEP (N.d.R.: Piani per l'Edilizia Popolare), dovendo risolvere problemi assai complessi che comportavano anche la possibilità di agevolazioni, sia pure in un quadro di ortodossia, avevo avuto tutta una serie di rapporti che consentivano di notare alcune cose. In particolare, ero stato stimolato ad avere conversazioni con certe imprese. Allora non avevo accettato, ma ora (stabilito il rapporto con i Carabinieri) potevo riattivarmi per vedere se il collegamento con quelle imprese potesse portare alla confidenza utile nell'ambito del rapporto da me stabilito con i Carabinieri. Il 17 dicembre partii per Palermo dove mi incontrai con 'intermediario-ambasciatore che doveva dare una risposta entro il martedì successivo. Infatti, io gli avevo raccontato (d'intesa con i Carabinieri), una palla sonora, grossa come una casa, vale a dire che un'altissima personalità politica (che non esisteva) che era un'invenzione mia e dei Carabinieri, voleva ricreare un rapporto tra le imprese senza che potesse riprodursi l'effetto DI PIETRO, così da consentire alle imprese (orami tutte senza una lira) di riprendere il cammino produttivo».*

questo punto sarebbe stato opportuno chiedere ulteriori chiarimenti. E il meno che possa dirsi, a commento di tali risultanze, è che la ricostruzione offerta da MORI e DE DONNO è stata tutt'altro che trasparente, soprattutto nella parte che concerne le vere finalità del rapporto di collaborazione instaurato con CIANCIMINO e il tenore della "missione" affidatagli.

## CAPITOLO 6

### **LA CARENZA, PER GLI UFFICIALI DEL R.O.S., DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO LORO ASCRITTO.**

Il cuore del problema sta nella decifrazione del vero tenore della collaborazione effettivamente prestata da Vito CIANCIMINO in risposta alle sollecitazioni rivoltegli dai Carabinieri del R.O.S.; nonché della collaborazione che lo stesso CIANCIMINO prestò, o avrebbe prestato, se non fosse intervenuto il suo arresto a impedire - o ad ostacolare - il disegno collaborativo concertato con i medesimi Carabinieri.

E' pacifico, perché comprovato dalle convergenti allegazioni dei diretti protagonisti della vicenda, e neppure contestato dagli appellanti, che Vito CIANCIMINO intese la proposta inizialmente rivoltagli da MORI e DE DONNO esattamente nei termini in cui tale proposta era stata formulata; e quindi, così come riassunta, con parole diverse, ma semanticamente equipollenti, dai due (ex)ufficiali predetti. E dunque la proposta fu di tentare di stabilire un contatto con i vertici, o comunque con esponenti autorevoli di Cosa Nostra per sondarne la disponibilità ad un dialogo finalizzato a trovare un punto d'intesa, cioè un accordo, per porre fine alle stragi

Del resto, lo stesso MORI, all'udienza del 29.03.1999 nel processo BORSELLINO ter, a domanda specifica (*Voi, in una fase successiva dei colloqui con CIANCIMINO, chiedeste proprio espressamente di stabilire un contatto con i vertici di Cosa Nostra?*) ha confermato che, se non chiesero espressamente a CIANCIMINO di stabilire un

contatto con i vertici di Cosa Nostra, il (loro) *discorso portava per forza a quella* conclusione.

Tale proposta però sarebbe stata formulata con una sorta di riserva mentale, poiché i due ufficiali dell'Arma, come hanno sempre ripetuto in tutte le sedi processuale in cui ne hanno parlato, non avevano alcuna intenzione né possibilità di avviare un negoziato con Cosa Nostra, perché non rappresentavano altri che se stessi.

L'intenzione era quella di convincere CIANCIMINO a collaborare con loro al fine di fornire elementi utili a comprendere cosa stesse succedendo, e in particolare le ragioni di quell'escalation di violenza mafiosa e quale fosse la strategia criminale in atto e i possibili ulteriori sviluppi della situazione; nonché elementi utili a catturare RIINA, PROVENZANO i boss latitanti e quant'altri.

In sostanza, la sollecitazione rivolta a CIANCIMINO di sondare la possibilità di allacciare un dialogo con "quella gente" voleva essere, nelle intenzioni degli Ufficiali del ROS, solo un escamotage per guadagnarsi la sua fiducia e per prendere tempo, portandolo gradatamente dalla loro parte, poiché non si poteva a muso duro intimargli di collaborare se voleva alleviare la sua posizione processuale. Fermo restando, aggiunge, MORI, che *se avesse portato a lungo la trattativa*, avrebbero provveduto ad approntare dei servizi di pedinamento per verificare se e con chi si incontrasse:

*" .... ....Ma guardi, il problema... Ciancimino non è il solito personaggio da quattro soldi. Cioè, bisognava gestirlo sviluppando con lui un dialogo che tenesse conto anche delle sue esigenze. Perché non gli potevamo dire brutalmente: senti, Ciancimino, la tua posizione giuridica e giudiziaria è quella che è, statti attento, se vuoi evitare la galera ti possiamo aiutare. Però tu dacci... Perché mi avrebbe accompagnato alla porta immediatamente. Perché i tempi erano diversi. Oggigiorno, forse, questo discorso brutalmente si potrebbe anche fare; nel '92 non si poteva assolutamente fare..... ....Il fatto che dovevamo, in qualche modo, allungare il brodo... Io che gli potevo dire? Brutalmente... solo quello gli potevo dire. Gli ho detto: 'ma lei li conosce questa gente?' Sapevo benissimo che li conosceva, Ciancimino è di Corleone. E quindi è stato quasi portato al discorso, questo ti... E' stato un andare insieme verso quel...*



*Perché a noi ci conveniva, guadagnavamo tempo. Io e De Donno... con De Donno questo non l'ho mai pensato. Ma io ero anche orientato eventualmente, se lui, come ritenevo, avesse portato a lungo la trattativa, di fare dei servizi di pedinamento su Ciancimino, per vedere effettivamente come contattava, chi contattava e se contattava. Questo, poi, non è avvenuto perché ha bruciato i tempi, Ciancimino (...).*

E quest'ultimo inciso fa comprendere come MORI non escludesse affatto che CIANCIMINO si adoperasse realmente per fare da intermediario di un potenziale dialogo con Cosa Nostra, avendo del resto le carte in regola per farlo, giacché, e di ciò MORI e DE DONNO si sono detti sempre convinti, egli aveva solidi collegamenti con i vertici corleonesi (*“Sennò non sarei andato da Vito Calogero CIANCIMINO”*, ha chiosato DE DONNO sul punto).

#### **6.1.- Aspetti problematici e discrasie della narrazione di MORI.**

In verità, già nel corso del controesame all'udienza del 24.01.1998 dinanzi alla Corte d'Assise di Firenze, il Col. MORI era stato sollecitato a chiarire alcuni aspetti problematici della sua ricostruzione.

Così egli ha negato che a partire dal secondo incontro, e dopo che CIANCIMINO ebbe accettato la proposta di sondare la disponibilità dell'altra parte ad un possibile dialogo, l'ex sindaco di Palermo non fosse più un potenziale confidente ma avesse assunto necessariamente la veste di intermediario di una trattativa: questo lo si può affermare solo adesso a distanza di cinque anni, ma in quel momento per loro era soltanto una potenziale fonte che stavano contattando (*«No, non necessariamente. Diventa uno che... che noi stiamo contattando. Tutte queste fasi successive, intermediario, fonte, le possiamo fare adesso a distanza di cinque anni. Allora era uno che parlava con noi, avvocato»*).

Ma nelle dichiarazioni rese alla Procura di Firenze il 1° agosto 1997, sul punto MORI era stato assai più chiaro ed esplicito a proposito della controversa frase del “muro contro muro”: *«...e gli dicemmo: 'lei è un personaggio, lei è nato a Corleone, lei ha tutta una sua storia, insomma' (...) 'Ma non può lei avere un tramite per arrivare a*

*questi personaggi, per vedere di parlare, avere un dialogo, una trattativa?' E lui disse: "Io posso" (....) "Ciancimino si offerse di fare l'intermediario". E fare l'intermediario significava "Che lui aveva bisogno di noi in qualche modo. Cioè, non era in una posizione forte, veniva in qualche modo a patti; può darsi che avesse qualche debolezza, qualche defaillance».*

Ma la risposta non esaurisce la contestazione che prosegue:

*".... ..... Allora le dico che, in questo esame, parlava in questo momento, siamo al 29 agosto '92, di Ciancimino come intermediario. Cioè, ha usato espressamente, ma anche qui, d'altra parte, oggi. Cioè, in questa fase, ripeto, dell'agosto del '92, voi come prospettiva era questa: che lui era intermediario, proprio per questo dialogo "c'era il muro contro muro", ecco. Ma domando a lei. Quindi era così. Cioè, ho capito bene? Ecco, per avere chiara la Corte la cronologia temporale; TESTE Mori: Guardi, avvocato, quello che ovviamente lei prima ha detto, che ha letto, chiaramente lo confermo. Per me Ciancimino poteva fare l'intermediario, la fonte, poteva portarci qualcuno in macchina e ce lo faceva arrestare. Per me non cambiava nulla. Io volevo sfruttarlo, tra virgolette, come ufficiale di Polizia Giudiziaria che cercava di guadagnare qualche punto rispetto alla conoscenza del fenomeno Cosa Nostra. Poi, cosa fosse Ciancimino, le parole, non contano nulla in quella sede lì, perché è un rapporto tra due persone che cercano di guadagnare qualche cosa di più, rispetto all'altro. Usiamo intermediario? Sia intermediario. A me interessava sapere qualche cosa, prendere qualcuno e metterlo in galera. Sintesi estrema del discorso".*

Ora è chiaro che il senso della contestazione non era quello di sollevare una questione terminologica: perché un conto era proporsi di sfruttare CIANCIMINO come “intermediario”, e quindi come effettivo tramite per intavolare un dialogo – se non si vuole usare il termine “trattativa” – altro discorso sarebbe stato utilizzarlo come fonte confidenziale sia pure di livello elevato, dato lo spessore del personaggio.

E sul punto una significativa dissonanza si coglie in un passaggio delle dichiarazioni rese da DE DONNO all’udienza dell’8.03.2011 nel processo MORI/OBINU, laddove

il dichiarante si lascia scappare che, ancora nel corso del quarto incontro con la partecipazione del Col. MORI, il loro vero e unico intento era di stabilire per il tramite di CIANCIMINO un contatto con Cosa Nostra per capire quali fossero le intenzioni dell'organizzazione mafiosa (*"...e viene fuori l'idea di tentare, per il tramite di CIANCIMINO, un contatto con Cosa Nostra per capire quali erano le idee e le intenzioni di Cosa Nostra"*).

Vero è che DE DONNO si è affrettato a ribadire per l'ennesima volta che non c'era da parte loro alcuna intenzione di trattare con Cosa Nostra (*"Noi, ripeto, non abbiamo mai inteso gestire nessuna trattativa, nessuna opzione di discussione, di gestione e di niente"*); ma resta il fatto che, quali che fossero le loro intenzioni, era importante, dal loro punto di vista, che CIANCIMINO riuscisse davvero a stabilire un contatto con i vertici mafiosi, quanto meno per poter acquisire conoscenze aggiornate sulle trame criminali in atto da girare poi ai Carabinieri. E già solo per questa ragione, sarebbe riduttivo e fuorviante derubricare la proposta inizialmente rivolta al CIANCIMINO a mero espediente per guadagnare la sua fiducia.

D'altra parte, tutti gli indicatori fattuali esaminati in precedenza militano in senso contrario all'assunto difensivo: i preliminari incontri con i più qualificati esponenti politici e istituzionali per informarli dell'iniziativa intrapresa attraverso i contatti intrapresi – o da intraprendere – con Vito CIANCIMINO, ma anche per testarne la disponibilità ad assecondare quell'iniziativa o ad assicurare loro la necessaria copertura politica; l'omessa informazione all'A.G., incluso il nuovo Procuratore della Repubblica di Palermo, non giustificabile, per le ragioni già esposte, da presunti dissapori con alcuni magistrati di quell'Ufficio giudiziario, o con l'assenza di un obbligo di riferire all'A.G. sull'identità e sulla gestione di una fonte confidenziale (giacché tale giustificazione fa ancor più risaltare l'anomalia della scelta di renderne edotti invece vari esponenti politici o istituzionali); l'assenza di qualsiasi documentazione dei colloqui informali con la potenziale fonte confidenziale, anche solo per averne traccia al fine di valutare l'utilità delle notizie acquisite o i progressi nella gestione della fonte; il silenzio serbato anche dopo l'arresto di CIANCIMINO e

il non avere avvertito l'esigenza di sollecitare colloqui investigativi con il detenuto (e per inciso, la necessaria autorizzazione poteva e doveva richiedersi al Ministero e non alla Procura, atteso che CIANCIMINO era imputato già sottoposto a giudizio nell'ambito del procedimento in cui era stato arrestato) proprio quando la collaborazione con l'ex sindaco di Palermo aveva preso la piega auspicata di una fattiva cooperazione alla cattura del Capo di Cosa Nostra.

Già nell'interrogatorio del 17 marzo 1993 Vito CIANCIMINO aveva evidenziato tale circostanza, sia pure senza fare esplicito riferimento a RIINA [*“Decisi allora di passare il Rubicone e comunicai ai Carabinieri che volevo collaborare efficacemente (...) Proposi come ipotesi di collaborazione un mio inserimento nell'organizzazione a vantaggio dello Stato. Ero consapevole che se fossi stato scoperto avrei potuto rimetterci la pelle, ma volevo così riscattare la mia vita (...) I Carabinieri accolsero la mia proposta e mi sottoposero – su mia richiesta – mappe di alcune zone della città di Palermo, nonché atti relativi ad utenze AMAP perché esaminando questi documenti e facendo riferimento a due lavoretti sospetti, in quanto suggeritimi a suo tempo (...) da persona modesta ma vicina ad un boss, fornissi elementi utili per l'individuazione di detto boss. Proposi inoltre ai Carabinieri l'utilizzo di alcuni canali che avrebbero potuto consentire una certa penetrazione nell'organizzazione (...) potevo riattivarmi per vedere se il collegamento con quelle imprese potesse portare alla confidenza utile nell'ambito del rapporto da me stabilito con i Carabinieri. Il 17 dicembre partii per Palermo dove mi incontrai con l'ambasciatore-intermediario che doveva darmi una risposta entro il martedì successivo. Infatti io gli avevo raccontato (d'intesa con i Carabinieri) una palla “sonora”, grossa come una casa, vale a dire che un'altissima personalità politica (che non esisteva) che era un'invenzione mia e dei Carabinieri, voleva ricreare un rapporto tra le imprese senza che potessi riprodursi l'effetto DI PIETRO (...) Comunicai l'impegno dell'interlocutore-ambasciatore a rispondermi entro Martedì al Capitano DE DONNO. Questa comunicazione avvenne il sabato. Contestualmente comunicai al capitano che il mio*

*avvocato mi aveva detto che stava per essere emesso nei miei confronti il divieto di espatrio. Mezz'ora dopo questo colloquio venivo arrestato”].*

E della medesima circostanza Vito CIANCIMINO ebbe a dolersi in alcuni suoi scritti, talora adombrando il sospetto – che in effetti nutrì, come confermato dalla testimonianza di suo figlio Roberto – che si fosse voluto impedirgli di proseguire nella sua “missione” di agente sotto copertura per conto dello Stato, come aveva proposto ai Carabinieri, che pure avevano accettato. E se ne duole ovviamente per avvalorare quale fosse il suo vero atteggiamento nei riguardi del fenomeno mafioso e quanto sincera fosse invece la sua volontà di cooperare con i Carabinieri anche per una sorta di “riscatto” personale.

Così nel documento denominato “Paradigma della Collaborazione” – ma un appunto di analogo tenore gli venne trovato in carcere – CIANCIMINO scrive:

*“Un fatto importantissimo, che da solo sta a dimostrare la mia posizione personale nei confronti del fenomeno mafioso, è quello che io ho aderito all’invito dei Carabinieri (Col. Mori e Cap. De Donno) di collaborare con loro. **Questa collaborazione che si stava dimostrando foriera di buoni risultati è stata interrotta dall’arresto del 19/12/1992. L’arresto è stato giustificato col pericolo di fuga perché avevo chiesto il passaporto alla Questura di Roma, mentre .... il passaporto era stato richiesto alla Questura col pieno accordo dei Carabinieri..”.***

Ed ancora in uno degli scritti sequestrati in carcere, denominato “Planimetrie” si legge: *“Nel periodo in cui Ciancimino collaborò coi carabinieri prima dell’arresto, concordemente valutarono che sulla scorta di alcune indicazioni vaghe che poteva fornire il Ciancimino, se fossero state corroborate da planimetrie di Palermo e provincia e da utenze ENEL ed AMAP, **con buona probabilità, si poteva arrivare ad individuare due rifugi attribuibili ai corleonesi nell’ambito di un determinato territorio a monte di Palermo. All’uopo i carabinieri fornirono planimetrie di Palermo e utenze Amap. Ma sia le une che le altre si mostrarono insufficienti perché non coprivano il territorio indicato da Ciancimino. Si decise di adeguarli conseguentemente; anzi si fissò addirittura il giorno, 22-12-92. Senonché 3 giorni***

*prima il 19-12-92, come noto, Ciancimino venne raggiunto da mandato di cattura e quel lavoro passò nel dimenticatoio. Successivamente tra la fine del 1993 e gli inizi del 1994 una serie di articoli giornalistici rievocarono in Ciancimino il ricordo di quel lavoro rimasto sospeso e che non era stato sollecitato, pur essendo noto, attraverso i verbali...”.*

In altro foglio manoscritto, sempre tra quelli sequestrati in carcere, CIANCIMINO contesta che la sua collaborazione non abbia avuto alcun effetto pratico, o comunque addossa ad altri la responsabilità di non averne colto i frutti:

*“Lei nel verbale ha scritto che la collaborazione coi carabinieri è stata priva di effetto pratico. Ma la colpa dei mancati effetti di chi è?: a) le carte richieste per tentare di individuare le possibili dimore del boss, mi sono state portate incomplete e dovevano essere integrate. Al capitano avevo fatto notare le lacune ed eravamo rimasti d’accordo che mi avrebbe fornito le carte integrative, ma ha ritardato ed intanto è intervenuto l’arresto b) Per quanto riguarda il piano “cosiddetto politico”, io di intesa coi carabinieri, sono partito per Palermo il 17-12-92 per quel contatto concordato e sono ritornato il 19 ed il 19 stesso ho avuto, alle 17,30, un incontro col capitano e lo informai che non avevo avuto il contatto e che la risposta la avrei avuto il Martedì successivo. Rimanemmo d’accordo col capitano di rivederci Martedì sia perché lui mi fornisse le carte mancanti, sia per dargli la risposta. Era il 19-12-92 il capitano se ne è andato ed io mezz’ora dopo venivo arrestato. Fatta questa premessa si può imputare a me la mancanza di risultati di cui parla il Dott. CASELLI nel verbale? Cioè quale sarebbe la responsabilità per la mancanza di risultati? Interrotta da un mandato di cattura scorretto? ANZI, perché le Autorità istituzionali che erano informate dello stato delle cose non hanno fatto nulla per bloccare un mandato di cattura bloccabile?”.*

E va ancora rammentato altro foglio manoscritto nella cui parte iniziale si legge:

*“Mafioso secondo Marchese 18-11-1992. Se avessi fatto parte di una associazione mafiosa non avrei potuto ipotizzare quella collaborazione fatta coi carabinieri (nome*

*uomo politico PAROLA INCOMPRESIBILE) perché sarei stato costretto a dire il nome, come ho detto durante la trattativa sia al Col. Mori che al Cap. De Donno”<sup>373</sup>”.*

Qui, sia pure al fine di suffragare la sua protesta di innocenza rispetto all'accusa di aver fatto parte di Cosa Nostra, lo scrivente rimarca un dettaglio del piano che avrebbe concertato con i Carabinieri dopo avere optato per una piena collaborazione, e cioè quella di avere riferito al proprio contatto (l'ambasciatore-intermediario) che la proposta di un accordo per la gestione degli appalti che scongiurasse “l'effetto DI PIETRO” promanasse da un'eminente personalità politica di cui però non fece mai il nome ai referenti mafiosi. E poté esimersi dal farlo perché non era un uomo d'onore.

Ora a parte il fatto che i due ufficiali del R.O.S. hanno confermato che CIANCIMINO si era effettivamente proposto per quella operazione di infiltrazione per conto dello Stato nel settore degli appalti (additandola come una specie di fissazione del loro interlocutore che loro non presero mai sul serio), va rammentato che Giovanni BRUSCA, pur facendo il nome del Ministro MANCINO – ma soltanto molti anni dopo che aveva parlato delle vicende del papello - come terminale istituzionale della trattativa di cui gli aveva fatto cenno RIINA, ha dovuto ammettere che può solo ipotizzare che quel nome sia stato fatto a RIINA dal CIANCIMINO, posto che – come lo stesso BRUSCA ha appreso ex post – era lui uno degli intermediari di quella trattativa; così come non può escludere che si trattasse di una deduzione dello stesso RIINA.

Tutto ciò per significare che, al netto delle declamate sincerità della sua collaborazione con i Carabinieri e della sua innocenza rispetto all'accusa di mafiosità, CIANCIMINO era davvero convinto che quella collaborazione avrebbe dato buoni frutti, anche per la parte concernente l'individuazione degli immobili che potevano all'epoca essere

---

<sup>373</sup> Qui V.C. allude alla sua proposta di infiltrarsi nell'organizzazione mafiosa con il pretesto di essere stato incaricato da un eminente uomo politico di avviare un dialogo con Cosa Nostra per sondarne la disponibilità a “riformare” il sistema degli appalti in modo da evitare “l'effetto DI PIETRO”, sostanzialmente coinvolgendo Cosa Nostra nella spartizione degli appalti, in modo che, essendo l'organizzazione mafiosa partecipe degli accordi spartitori e garante del loro rispetto, nessuno degli imprenditori (o dei politici) che facessero parte delle relative cordate potesse avere l'ardire di affrancarsene, denunciando i sodali all'A.G. per sfuggire all'arresto o lucrare vantaggi processuali.

adibiti a covo dei boss corleonesi che premeva ai Carabinieri di catturare, se a impedirlo non fosse sopraggiunto quell'arresto che egli giudica arbitrario. E in effetti MORI, pur avendo sempre sostenuto che alla cattura di RIINA si pervenne per una via autonoma e distinta, che nulla aveva a che vedere con la collaborazione di CIANCIMINO, non esclude, ed anzi, deponendo al BORSELLINO ter, si è detto convinto che, se la sua collaborazione non fosse stata interrotta dal sopravvenuto arresto, avrebbe potuto effettivamente fornire informazioni utili ad individuare il covo<sup>374</sup>. Nel quadrilatero da lui segnato su una delle mappe dategli da DE DONNO – e sulle quali si dovrà tornare tra breve - ricadeva anche il residence di via Bernini.

E' vero che quel quadrilatero era piuttosto ampio. Ma è pur vero che il collaborante aveva parlato di alcuni immobili che si riprometteva di indicare con più precisione se gli fosse stata fornita l'ulteriore documentazione richiesta.

Ciò posto, se, come gli imputati asseriscono, il loro unico intento fin da quando aveva o intrapreso i primi contatti con CIANCIMINO, era stato solo quello di portarlo gradualmente a collaborare, intanto con loro e poi eventualmente anche con l'A.G., e avendo come obbiettivo quello di ricavarne spunti investigativi e notizie utili alla cattura dei boss corleonesi più pericolosi, (in questo senso dovendo anche intendersi la finalità di fermare le stragi), appare a dir poco sorprendente che avessero rinunciato a tale intendimento quando erano ormai ad un passo dal realizzare il loro piano e ottenere che il CIANCIMINO fornisse notizie utili niente di meno che alla cattura del capo di Cosa Nostra.

L'arresto, anzi, poteva dare a CIANCIMINO, assorbito il colpo per essersi sentito tradito, una spinta ulteriore a concretizzare al più presto la sua profferta di collaborazione per ricavarne immediati benefici (a cominciare a questo punto dalla

---

<sup>374</sup> Cfr. pag. 30 del verbale udienza del 29.03.1999: «*Io penso non bluffasse affatto e che ci avrebbe portato alla cattura di RIINA, e la conferma la ebbe quando, sentito dal ...dalla Procura di Palermo svelò praticamente chi era il suo tramite, che era CINA', che era veramente un elemento molto vicino al gruppo di RIINA*». Ma analoga dichiarazione aveva reso dinanzi alla Corte d'Assise di Firenze il 24.01.1998: «*...se fosse continuato il nostro rapporto, ci avrebbe messo in condizione di fare un'indagine seria, per arrivare alla cattura di RIINA. Perché lo strumento era serio. Cioè l'interlocutore di CIANCIMINO era CINA' che era il medico di RIINA*».



concessione degli arresti domiciliari). E nulla impediva ai Carabinieri di sollecitare loro stessi dei colloqui investigativi, chiedendone rituale autorizzazione al Ministero, senza neppure che fosse necessario informarne la Procura di Palermo, o dovere attendere – come pure hanno riferito - che s’insediasse il nuovo Procuratore. E francamente, è una giustificazione tutt’altro che convincente dire che si poteva aspettare ancora qualche settimana (ma trascorse quasi un mese), perché tanto nulla sarebbe cambiato nello stato di latitanza di RIINA. Anche perché, come s’è visto, non è vero che MORI si sia precipitato dal dott. CASELLI per informarlo della situazione (e di una potenziale collaborazione utile alla cattura di RIINA); e il primo colloquio investigativo con CIANCIMINO sarà richiesto alla competente Direzione Generale degli Affari Penali del Ministero di Grazia e Giustizia (cioè alla dott.ssa Liliana FERRARO) soltanto in data 20 gennaio 1992, ossia cinque giorni dopo la cattura di RIINA<sup>375</sup>.

Di contro, l’arresto era un incidente di percorso, e con effetti dirimenti, se il compito di CIANCIMINO fosse stato piuttosto quello di infiltrarsi nell’organizzazione mafiosa o comunque di portare avanti, per conto dei Carabinieri, una delicata interlocuzione con autorevoli esponenti della stessa: in entrambe le ipotesi ovviamente lo stato di detenzione avrebbe costituito un ostacolo insormontabile, a meno che i contatti intrapresi non potessero proseguire attraverso un canale diverso.

---

<sup>375</sup> Solo per completezza va detto che la richiesta di autorizzazione, che è sottoscritta dal Generale Antonio SUBRANNI motivata dall’esigenza di “*acquire notizie in merito ad attività operative in corso da parte di questo R.O.S.*” si basava su una falsa allegazione, sostenendosi che “il detenuto Ciancimino Vito Calogero non risulta avere procedimenti penali pendenti e attualmente è detenuto presso la Casa Circondariale di Roma-Rebibbia, dovendo scontare una pena di dieci anni di reclusione, inflittagli dal Tribunale di Palermo per “associazione di tipo mafioso e corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio” (fine pena 19.12/2002)”. Invece, il CIANCIMINO non era detenuto in espiazione pena, non essendo la condanna citata ancora definitiva; e a suo carico pendeva anche altro procedimento dinanzi alla III sezione del Tribunale di Palermo per vari reati contro la p.a. Ma lo stato detentivo così erroneamente rappresentato dispensava il Ministero dal richiedere pareri o informazioni alle autorità giudiziarie dinanzi alle quali pendevano i diversi procedimenti cui il CIANCIMINO era ancora sottoposto. Infatti, la FERRARO ha confermato di non avere chiesto nulla in merito al Procuratore di Palermo.

Persino il modo in cui si decise di congelare la trattativa, così da lasciare aperto uno spiraglio alla possibilità che il dialogo riprendesse (cfr. DE DONNO: “*per prendere tempo e non vanificare questo rapporto e questo spiraglio che si era aperto con Cosa Nostra, avrebbe soltanto riferito che, per il momento, per esigenze, per problemi, diciamo così nostri, il tutto veniva un attimo congelato, sospeso e che quindi non se ne faceva niente*”), depone per la serietà e l’autenticità della sollecitazione che era stata inizialmente rivolta a CIANCIMINO, di stabilire un contatto con i mafiosi, attraverso canali che erano certamente alla sua portata, per sondare la disponibilità di Cosa Nostra a trovare un accordo che scongiurasse nuove stragi.

Ebbene, se quella (iniziale) proposta, come MORI e anche DE DONNO vorrebbero far credere, fosse stata solo un artificio retorico, un diversivo, giusto per guadagnarsi la fiducia di CIANCIMINO, posto che, se volevano da lui informazioni utili, allora dovevano prendere il discorso alla larga e presentarsi per così dire con il cappello in mano e non certo con atteggiamenti minacciosi<sup>376</sup>, quell’escamotage avrebbe allontanato dall’obbiettivo, invece di agevolarne il conseguimento. Oppure, nella migliore delle ipotesi, si sarebbe risolto in un’inutile perdita di tempo, innescando un futile gioco delle parti.

Ed invero, rompere il ghiaccio, instaurare un clima di reciproca fiducia, vincere la naturale diffidenza di un personaggio controverso, ma comunque accreditato di essere organico o molto legato ad ambienti mafiosi, ad incontrarsi in via riservata con ufficiali dell’Arma (e appartenenti per di più ad un reparto di punta tra gli apparati investigativi più impegnati sul fronte della lotta alla mafia) erano certamente passi da compiere, ma che furono fatti nella fase delle schermaglie iniziali, cui furono dedicati i primi e preliminari incontri tra CIANCIMINO e il Capitano DE DONNO.

---

<sup>376</sup> Cfr. MORI, pag. 77 del verbale di trascrizione udienza 24.01.1998, proc. n. 12/96, “BAGARELLA+25”: «*Perché vede, avvocato, nel 1992, dopo la strage di Capaci e la strage di via D’Amelio, noi non sapevamo nulla. Non era la mafia in ginocchio: era lo Stato, con i suoi organi investigativi e giudiziari che era in ginocchio. Perché eravamo veramente ciechi, sordi e muti. Quindi, non si poteva andare da CIANCIMINO e dirgli: adesso parla. Lo potremmo fare adesso, perché adesso è Cosa Nostra in ginocchio è lo Stato che vince. Questa è la differenza*».

Questi peraltro ha dichiarato che CIANCIMINO, se non al primo colloquio, certamente in quello successivo, chiese cosa i Carabinieri volessero da lui. E ci fu ancora un incontro preliminare quando CIANCIMINO e MORI si trovarono per la prima volta a colloquio, faccia a faccia. Ma al secondo dei quattro incontri che sarebbero avvenuti con la partecipazione (anche) del Col. MORI, il tempo delle schermaglie prodromiche della vera interlocuzione da intraprendere doveva ritenersi ormai conclusa, e non si comprende a cosa potesse servire temporeggiare.

Non serviva indugiare ancora in quelle schermaglie, mentre si poteva cominciare finalmente, sia pure con i toni e i modi più garbati per non irritare il personaggio o suscitare in lui moti di irrigidimento, a dire chiaramente cosa i Carabinieri si aspettavano da lui e cosa intendevano proporgli.

La proposta di provare a stabilire un contatto con i vertici dell'organizzazione per sondarne la disponibilità ad allacciare un dialogo giunge in un momento in cui Vito CIANCIMINO aveva già ampiamente dimostrato la sua disponibilità a stabilire una qualche forma di collaborazione con i Carabinieri, sia pure in termini ancora tutti da definire, essendo determinato a ricavarne vantaggi per la propria posizione processuale che era in effetti seriamente compromessa.

Ed anzi, se è vero che fin dai primi colloqui si offrì di infiltrarsi nel settore della gestione degli appalti per fornire informazioni utili a scardinare il sistema o ricondurlo entro binari di legalità (sostenibile, secondo il suo singolare punto di vista), egli aveva già manifestato di essere disponibile a fornire una collaborazione operativa che lo avrebbe impegnato a fare molto di più che non fornire qualche input investigativo. Ed allora, se spontaneamente era andato ben al di là della collaborazione che poteva addirsi ad una fonte confidenziale, sia pure di livello elevato, non avrebbe potuto tirarsi indietro di fronte ad una richiesta molto più modesta, di fornire qualche informazione utile a capire le dinamiche criminali in atto e quali fossero le intenzioni di Cosa Nostra (DE DONNO, pag. 92 del verbale d'udienza dell'8.03.2011, proc. MORI/OBINU: *“darci gli elementi per capire perché avvengono le stragi”*): a meno che i Carabinieri non puntassero in partenza al bersaglio grosso, e cioè la cattura di RIINA, obiettivo

per il quale si stavano in effetti attrezzando a partire almeno dalla fine di luglio (v. infra).

Del resto, lo stesso DE DONNO spiega che avere accettato di incontrare il Col. MORI era stato, da parte di CIANCIMINO, un modo di alzare il livello di quell'interlocuzione, e farle compiere già solo per questo un salto di qualità, perché poteva confrontarsi con un ufficiale superiore, comandante operativo di un reparto d'eccellenza dell'Arma e dunque personaggio che poteva ritenere al suo livello, avendo CIANCIMINO una smisurata considerazione di sé e della propria statura di "capo".

Ora, tutto poteva dirsi e pensarsi di Vito CIANCIMINO fuor che fosse uno stupido.

Ed è pacifico che egli doveva avere ben compreso, fin dai primi contatti con DE DONNO, che se i Carabinieri erano andati a cercarlo, e in tutta segretezza, volevano qualcosa da lui, e non certo consigli e suggerimenti da analista o da mafiologo.

Perciò era inutile continuare a menar il can per l'aia. Tanto valeva, una volta che CIANCIMINO aveva accettato – o richiesto lui stesso – di incontrarsi con il Col. MORI, avanzare quelle richieste che certamente egli poteva e doveva aspettarsi; e non serviva alcun diversivo per stabilire un clima di fiducia.

Al contrario, una proposta nei termini riferiti da MORI, e condensati nella suggestiva immagine del "muro contro muro", era l'ultima cosa da fare per vincere la diffidenza di CIANCIMINO. Essa sarebbe servita solo a disorientarlo o a sospingere la sua "voglia" di collaborare (per trarne l'auspicato profitto personale di cui aveva fatto cenno ai figli) in una direzione sbagliata, perché gli si sarebbe lasciato intravedere la possibilità di una collaborazione dalla quale avrebbe potuto trarre cospicui vantaggi processuali senza dover tradire il legame di fedeltà o vicinanza a Cosa Nostra; ed anzi, acquisendo benemerienze, per il suo ruolo di pontiere, presso l'una e l'altra "sponda": come dire il massimo risultato con il minimo sforzo.

A fronte di una simile proposta, CIANCIMINO avrebbe potuto declinare l'invito, non potendo o non volendo ottemperarvi: e allora sarebbe stato inutile rivolgerglielo (ma il problema non si pose perché invece accettò la proposta non appena gli fu formulata nei termini espliciti di cui s'è detto). Oppure avrebbe provato seriamente a ottemperarvi.

Ma allora sarebbe stato complicato fare bruscamente marcia indietro e cambiare completamente il registro su cui inscrivere quella collaborazione, passando dalla sollecitazione ad aprire un canale di comunicazione per giungere ad un accordo con Cosa Nostra alla richiesta secca di aiutare i Carabinieri a catturare il capo dell'organizzazione mafiosa (ossia l'unica richiesta che, secondo l'assunto difensivo, corrispondeva alle vere intenzioni dei Carabinieri).

Insomma, deve ritenersi che la proposta iniziale, nei termini in cui fu formulata, non poteva che allontanare dall'obiettivo perseguito ai Carabinieri o rendere più arduo raggiungerlo perché non si vede come e quando si sarebbe potuto, dopo quell'incipit, operare ad un certo punto un netto cambio del registro su cui inscrivere la collaborazione chiesta a CIANCIMINO, e, dopo avere avanzato una nuova proposta che loro per primi sapevano essere irricevibile (qual era quella che i boss corleonesi si consegnassero allo Stato, in cambio di un processo equo e della promessa di trattare bene le loro famiglie) passare addirittura alla richiesta che più di ogni altra agli stessi Carabinieri interessava di coltivare, e cioè quella che sarebbe stata poi rivolta da DE DONNO, nella seconda fase dell'interlocuzione con CIANCIMINO, di aiutarli a catturare RIINA.

Infatti, prima ci si presentava a CIANCIMINO con atteggiamento dimesso e senza alcuna pretesa di superiorità e tanto meno toni perentori e di comando, nel senso che *questo non era un interrogatorio da parte dell'Ufficiale di P.G. all'indagato, era un colloquio alla pari*; poi però si sarebbe passati proprio a quell'imposizione ultimativa: *“o collabori, o altrimenti...”*, come peraltro avvenne, con buona pace della preoccupazione di preservare il clima di fiducia.

*Una lettura (in chiave difensiva) più intricante.*

Si prospetta però una spiegazione più intricante della condotta – e delle intenzioni – dei Carabinieri del R.O.S. nella complessa interlocuzione che ebbero con Vito CIANCIMINO. Ed è stato DE DONNO ad esplicitarla, già dinanzi ai giudici fiorentini del primo processo sulle stragi in continente, quando afferma che il loro intento, nel

sollecitare l'ex sindaco di Palermo ad aprire un canale di dialogo con Cosa Nostra, facendogli credere, in buona sostanza, di agire come emissari di un'autorità politica o istituzionale (e su quest'ultimo punto le narrazioni di MORI<sup>377</sup> e DE DONNO concordano<sup>378</sup>) era quello di spingere sempre di più CIANCIMINO dalla loro parte fino a raggiungere un punto di non ritorno.

Dice in sostanza DE DONNO che spingendo CIANCIMINO ad andare avanti sino allo showdown finale, avevano ottenuto il risultato che ormai egli non potesse più tirarsi indietro, e dovesse necessariamente aprirsi ad una piena collaborazione con loro (e poi in prospettiva con l'A.G.), perché ormai si era compromesso agli occhi di RIINA, essendo stato scelto dai Carabinieri per una trattativa gli stessi Carabinieri avevano inopinatamente deciso di interrompere (*“...la prima parte della nostra idea di portarlo dalla parte della giustizia aveva avuto successo. Cioè con questa esposizione del CIANCIMINO e con la certezza che la trattativa...che il contatto era veramente avvenuto, CIANCIMINO si era esposto. Perché comunque aveva dato la prova a*

---

<sup>377</sup> All'udienza del 24.01.1998, proc. BAGARELLA+25, MORI dichiara, sul punto: *«Noi non rappresentavamo nulla, se non gli ufficiali di Polizia Giudiziaria che eravamo, che cercavano di arrivare alla cattura di qualche latitante, come minimo. Ma certo non gli potevo dire che rappresentavo solo me stesso, oppure gli potevo dire: “beh, signor Ciancimino, lei si penta, collabori che vedrà che l'aiutiamo”. Allora gli dissi: “Lei non si preoccupi, lei vada avanti”. Lui capì a modo suo, fece finta di capire e comunque andò avanti. E restammo d'accordo che volevamo sviluppare questa trattativa (...)* E Ciancimino che si considerava, si considera, un personaggio, un capo....Quindi avevo bisogno di darmi la veste e una qualificazione che consentisse di sviluppare, di portare avanti il dialogo. Quindi, io, senza fare affermazioni, mi manda qualcuno, gli dissi: *“lei non si preoccupi, sono un Colonnello. Comando un reparto investigativo. Quindi...e lui, da parte sua, ritengo che voleva e capì, penso anche in buona fede, chi rappresentavo sì. Un tentativo di contatto, per lo meno uno sforzo per andare a vedere che cosa c'era dietro questo muro di cui avevamo parlato. Quindi che possa aver riferito a sua volta l'altro intermediario che ha riferito, che c'era un tentativo di approccio con la controparte, può darsi benissimo»*.

<sup>378</sup> Ai giudici fiorentini il Capitano DE DONNO aveva dichiarato che *«gli facemmo intendere che noi nella trattativa, eravamo lì in veste di rappresentanti dello Stato»*. E al processo MORI/OBINU lo ha confermato, aggiungendo che non potevano presentarsi a titolo personale, anche se non ebbero bisogno di fare nomi o di esplicitare alcunché. Ed ha spiegato che diedero questa rassicurazione al CIANCIMINO proprio per incoraggiarlo ad andare avanti, e verificare se avesse ancora dei contatti che potessero tornare utili per ricavarne le informazioni che a loro premevano: *«Il nostro obiettivo era portare il Ciancimino chiaramente, intanto a verificare se avesse ancora questi contatti attivi, ma soprattutto portarlo a collaborare con noi, cioè noi eravamo sicuri che lui potesse avere dei canali con cui fornirci elementi utili per comprendere quello che è successo»*. Che poi lui pensasse che fossero mandati da qualcuno – e DE DONNO è certo che CIANCIMINO avesse inteso che non si erano presentati a titolo personale – rientrava nel gioco delle parti, ma *quando gli abbiamo chiesto di trovare un contatto con Cosa Nostra, per discutere, per capire che cosa fosse successo, si trattava solo di questo, e non certo di imbastire una trattativa. Tant'è vero che quando CIANCIMINO chiese cosa fossero disposti ad offrire, diedero quella risposta*.

*RIINA, praticamente, di avere avuto un contatto con i Carabinieri, che comunque era finalizzato ad un'attività diversa, ma che comunque i Carabinieri avevano scelto lui per questo contatto. Se la vogliamo mettere in altri termini, CIANCIMINO per certi versi era scoperto e in Sicilia a volte anche un minimo sospetto, una minima cosa può determinare conseguenze particolari. Questo noi lo sapevamo benissimo, quindi...CIANCIMINO tra l'altro era consapevole ormai, non dico di essere passato dall'altra parte della barricata, però ormai di essere con un piede da una parte e un piede dall'altra parte. Quindi doveva gestirsi in maniera estremamente accorta").*

Quanto a loro, «*Miravamo a rendere quasi necessaria la sua collaborazione. Cioè a portarlo dalla nostra parte, quindi a isolarlo da quel contesto e a rendergli obbligata questa scelta*».

La proposta inizialmente rivolta a CIANCIMINO sarebbe stata dunque un escamotage per spingerlo sulla strada della collaborazione fino a rendere tale scelta quasi obbligata. Ad avviso di questa Corte si tratta di una versione *ex post*, e solo di comodo, cui peraltro la narrazione di MORI non appare del tutto allineata.

Ed invero, la finalità della proposta iniziale di stabilire un contatto con Cosa Nostra non poteva essere quella di tessere una sorta di tela in cui lasciare che l'ignaro CIANCIMINO si avvolgesse sempre di più, fino a raggiungere un punto di non ritorno sotto il duplice profilo: che la dimostrazione di essere riuscito a contattare i vertici di Cosa Nostra e di averne ricevuto una piena delega a trattare avrebbe offerto la prova conclamata della sua colpevolezza in ordine al reato associativo, da un lato; e dall'altro, la trattativa intrapresa con i Carabinieri, e poi bruscamente interrotta, lo avrebbe sovraesposto agli occhi di RIINA.

A tale versione ostano almeno due ordini di considerazioni, anzi tre.

La prima considerazione è che, a dire dello stesso DE DONNO, un passo dal quale non avrebbe più potuto recedere Vito CIANCIMINO lo aveva già compiuto quando aveva accettato di incontrare il vicecomandante operativo del R.O.S. Infatti, «*Introducendo il Colonnello Mori, Ciancimino accettava una interlocuzione di livello che non era più il capitano De Donno, era il Colonnello Mori, cioè era il rappresentante del Ros*

*Carabinieri, quindi accettava implicitamente un rapporto con lo Stato che lo poneva ormai al di là di certe scelte, cioè non poteva più tornare indietro e questo per noi era un vantaggio incommensurabile perché comunque noi, da un personaggio come Vito Calogero Ciancimino ne avremmo ottenuto, quantomeno a livello informativo, delle indicazioni insostituibili e lui accetta di incontrare il Colonnello Mori».*

La seconda considerazione è che il raffinato disegno cui sarebbe stata strumentale la proposta inizialmente rivolta a CIANCIMINO poteva avere un senso se fin dall'inizio gli ufficiali del R.O.S. lo avessero ritenuto non solo capace di, ma disposto a, svolgere quel ruolo di tramite e intermediario presso Cosa Nostra che gli venne richiesto.

Invece, MORI ha sempre dichiarato l'esatto contrario, nel senso che ha detto di essere rimasto molto sorpreso quando CIANCIMINO, in occasione del loro quarto incontro, comunicò che quelle persone avevano accettato la proposta (di trattare) e chiese quindi cosa avessero da offrire; e poi dalla reazione di CIANCIMINO alla loro offerta (indecente, dal punto di vista dei mafiosi) ricavò la certezza che avesse davvero contattato i vertici di Cosa Nostra. In particolare, a dire di MORI, quando DE DONNO gli propose quell'iniziativa, egli acconsentì a fare quel tentativo ma era convinto che al 90% CIANCIMINO non avrebbe accettato il contatto (con loro); e per il restante 10% avrebbe potuto accettarlo a proprio vantaggio, ossia cercando di sfruttare il contatto che si fosse instaurato per ricavarne benefici personali. Quando accettò di incontrarli ed ebbe poi modo di vederlo per la prima volta (ed era la prima volta che lo vedeva fisicamente e in un contatto così prolungato) *«io ancora non ci credevo e non ci ho creduto fino a quando non mi ha messo davanti a quella richiesta, dice; “Voi che offrite in cambio? Loro accettano”. Io non c credevo che lui ci portasse a quello. Io pensavo che ci portasse un po' in giro: “Va bene, adesso cercherò di prendere il contatto, non vi preoccupate – e poi alla fine non hanno accettato. Però – dice – visto che ci siamo già in contatto vediamo se si può stabilire sotto altra forma una collaborazione”, perché il suo discorso era quello di evitare il rientro in...in detenzione. Quindi io pensavo che lui abbassasse il livello del...del nostro rapporto per quanto riguarda le ipotesi operative a qualcuno, appunto, che lui indubbiamente*



*nell'ambito di Cosa Nostra, delle attività che lo avevano visto protagonista poteva darci. Solo all'ultimo...».*

In ogni caso, esclude che la loro intenzione, quando intrapresero quei contatti, fosse di trattare con settori di Cosa Nostra, puntando invece alla possibilità di ricevere da CIANCIMINO informazioni e lumi sulle strategie di Cosa Nostra; sicché grande fu la loro sorpresa quando constatarono che CIANCIMINO aveva effettivamente stabilito dei contatti ed era intenzionato a intraprendere una vera e propria trattativa, agendo in veste di intermediario.

Questo è quanto l'imputato ha dichiarato al BORSELLINO ter. Ma anche dinanzi ai giudici fiorentini aveva espresso sostanzialmente il medesimo concetto dicendo che era certo che CIANCIMINO avrebbe accettato, ma poi molto probabilmente avrebbe solo preso tempo senza avere alcuna reale intenzione di stabilire alcun contatto, giusto per vedere di trarre il massimo profitto personale dalla richiesta di collaborazione avanzata dai Carabinieri. Alla fine, avrebbe detto che quelli non erano interessati e tuttavia si sarebbe offerto di fornire qualche informazione utile alle indagini nel settore degli affari e degli appalti (*“ai suoi fini l'avrebbe tirata lunga, perché non ritenevo che fosse in condizione, o che volesse prendere contatto con Cosa Nostra. Per cui io ritenevo che invece lui cercasse di sbocconcellarci il pane della sua sapienza, di fatti e di cose che potevano interessarci su altri settori. Cioè imprenditoria mafiosa, appalti, polemiche relative...vicende giudiziarie relative al Comune di Palermo: ecco questo era il settore dove io pensavo che lui andasse a finire”*), ossia quello a lui più congeniale<sup>379</sup>.

---

<sup>379</sup> Cfr. pagg. 31-32 del verbale d'udienza del 24.01.1998, proc. “BAGARELLA+25”: *«Perché io ritenevo che, al massimo, li dicesse: “sì, cercherò di prendere contatto”. Io, infatti, me l'aspettavo che avrebbe detto di sì. Poi dice: “non ce l'ho fatta”, perché indubbiamente era un'esposizione grossa per lui dire: “sì ho preso contatto con Cosa Nostra”. Io pensavo invece che lui, dopo un po', al quarto incontro, difatti mi dicesse: “guardi, non è possibile, non accettano il dialogo (...) E invece facesse delle aperture, dice: “va be', ma possiamo vedere qualche altra cosa”. Insomma, io pensavo che rimanesse sul piano più basso, tutto...e che lui offrissi qualche notizia, magari di un certo livello. Più nel campo imprenditoria e appalti, politica, che ne campo, diciamo operativo diretto. Questo mi aspettavo. Le confesso che mi*

Ma c'è una terza considerazione.

Lo showdown, con quel che ne seguì non avrebbe dovuto costituire, giusta l'ipotesi considerata, un momento imprevisto e imprevedibile; e tanto meno MORI e DE DONNO avrebbero potuto sentirsi spiazzati dalla domanda di CIANCIMINO susseguente alla comunicazione che l'altra sponda aveva accettato la proposta, come invece entrambi hanno dichiarato. Al contrario, doveva essere un momento atteso e cercato fin dall'inizio, proprio per poter incastrare CIANCIMINO.

D'altra parte, non sono credibili, MORI e DE DONNO, quando dicono di essere rimasti e sorpresi e spiazzati dalla risposta di cui si fece latore CIANCIMINO, in occasione del quarto incontro con MORI. Invero, l'ultima cosa che Vito CIANCIMINO poteva fare era di coglierli alla sprovvista, in occasione di quel quarto incontro. Egli aveva già lanciato nei precedenti incontri segnali inequivocabile della serietà dell'intento subito dichiarato di tentare di stabilire un contatto, e dell'esserci riuscito. E quei segnali erano stati interpretati, dai due ufficiali del R.O.S., nel loro giusto senso.

Anzitutto, la richiesta di essere autorizzato a spendere i loro nomi, avanzata contestualmente all'accettazione dell'incarico conferitogli. E' chiaro che tale richiesta non era stata fatta nell'interesse di Vito CIANCIMINO, ma gli serviva per soddisfare l'esigenza di offrire ai potenziali referenti mafiosi una garanzia minima di serietà dell'iniziativa. E infatti in tal senso la spiega il Capitano DE DONNO al processo MORI/OBINU: *«E Ciancimino accettò. Accettò questa ipotesi con delle condizioni. Innanzitutto, la condizione fondamentale era che lui poteva raggiungere il vertice dell'organizzazione siciliana, palermitana, a patto di rivelare i nominativi miei e del comandante al suo interlocutore. Ma questo per una forma tipica di tutela e di garanzia di questa iniziativa. E noi... Anche perché, tra l'altro, questo ci metteva tutti e tre sullo stesso piano, quindi eravamo tutti e tre conosciuti dal nostro eventuale futuro interlocutore»*.

---

*sorprese, in un certo senso, questa accettazione così, direi, totale, insomma»*.

La seconda condizione che fu posta da CIANCIMINO, in occasione del terzo incontro, quando comunicò che gli interlocutori (mafiosi) erano scettici su chi fossero e chi rappresentassero davvero i Carabinieri. Erano anche in questo caso, un dubbio e una preoccupazione più che ragionevoli, da parte dei vertici mafiosi e quindi, indirettamente, un chiaro indizio che erano interessati alla proposta (di aprire un negoziato) e di tale interesse, e dei relativi dubbi, CIANCIMINO si faceva latore per loro conto.

E' possibile, come insinua MORI, che fosse interesse personale di CIANCIMINO ricevere rassicurazioni al riguardo, perché se i Carabinieri avessero agito a titolo personale – cosa che si guardarono bene dal dirgli – ben poco avrebbero potuto fare per trarlo fuori dai suoi guai giudiziari. Ma se si fosse trattato soltanto di una preoccupazione personale di CIANCIMINO, e della ricerca di garanzie per se stesso, egli avrebbe avanzato tale richiesta subito, fin dal momento in cui decise di accettare il loro invito a intraprendere quel tentativo, senza attendere gli incontri successivi.

DE DONNO aggiunge che già in occasione di quel terzo incontro, *quelle persone* pretesero altresì una dimostrazione concreta che i Carabinieri fossero chi dicevano di essere, provvedendo a risolvere le pendenze giudiziarie dello stesso CIANCIMINO. MORI però colloca questa pretesa nel quarto e ultimo incontro, quando CIANCIMINO pose una serie di precondizioni che in effetti fecero loro pensare che stesse bleffando, che li stesse prendendo in giro e che gli interessasse solo cavalcare la situazione per trarne il massimo profitto personale. Ma il fatto stesso che furono quelle precondizioni, che in effetti rispondevano a interesse esclusivi del CIANCIMINO, a suscitare nei due ufficiali il dubbio che egli stesse bleffando, comprova che, almeno fino a quel momento, essi credevano nella genuinità dell'impegno assunto dall'ex sindaco di Palermo, o quanto meno mettevano in conto che ci stesse provando davvero. Del resto DE DONNO si è lasciato scappare che la richiesta di aggiustare le vicende giudiziarie di CIANCIMINO li aveva lasciati perplessi anche perché già loro avevano il dubbio che Cosa Nostra non avesse interesse a trattare con loro, e quindi non si sentivano di escludere che CIANCIMINO stesse millantando contatti che in realtà non aveva

*(“Effettivamente questa proposta, prima dell'altro incontro, almeno del quarto incontro a cui venne il comandante, ci lasciò per qualche verso anche perplessi, perché, a parte che eravamo perplessi anche sulle ipotesi che effettivamente Cosa Nostra avesse un interesse a instaurare una trattativa con noi...”)*: ma questo è cosa ben diversa dal dare quasi per scontato che fosse così, dall'essere cioè convinti che CIANCIMINO stesse bleffando (come invece MORI vorrebbe far credere nella versione che ha proposto sia a Firenze che a Caltanissetta).

*Nessuna sorpresa o spiazzamento in occasione del quarto incontro.*

Quanto all'essere rimasti sorpresi e spiazzati da quanto CIANCIMINO ebbe a comunicare loro in occasione del quarto ed ultimo incontro (di quella prima fase della loro interlocuzione), va ribadito che, con accenti diversi, sia MORI che DE DONNO confermano che già nel corso del precedente incontro in sostanza CIANCIMINO aveva detto o lasciato intendere che i referenti mafiosi erano interessati alla proposta, anche se scettici sulle reali intenzioni dei Carabinieri; e volevano essere rassicurati che avessero alle spalle l'autorità dello Stato.

Ma allora, al successivo incontro, non restava che mettere le carte in tavola: o CIANCIMINO sarebbe stato latore di una risposta negativa, ed allora si poteva vedere se proseguire ugualmente la collaborazione già di fatto instauratasi, ovviamente su altre basi e con altre prospettive di sviluppo; oppure, egli avrebbe confermato la disponibilità di Cosa Nostra a trattare, esito che alla luce dei segnali ricevuti in precedenza, i due ufficiali del R.O.S. non potevano affatto escludere. Ma, in tale evenienza, ciascuna delle due parti di quell'interlocuzione avrebbe dovuto mostrare le proprie carte. E che CIANCIMINO chiedesse loro cosa avessero da offrire, era francamente il meno che potessero aspettarsi. Sostenere che la sua domanda (*cosa offrite in cambio?*) li abbia spiazzati al punto che non sapessero cosa rispondere e abbiano quindi buttato lì l'unica risposta che erano in grado di dare, benché suonasse come una provocazione, richiederebbe per così dire di riavvolgere il nastro per girare un film completamente diverso da quello che i fatti accertati e la logica suggeriscono.

La “sorpresa” di fronte alla comunicazione che quelli avevano accettato il dialogo e l’imbarazzo alla susseguente domanda di CIANCIMINO (“*Va bene, ma voi cosa offrite in cambio?*”) potevano giustificarsi solo se fino a quel momento MORI avesse escluso che V.C. fosse seriamente intenzionato o avesse la concreta possibilità di trasmettere ai vertici di C.N. quella sollecitazione al dialogo (ma allora perché menarla tanto in lungo con quella simulazione?). Ma se esisteva una minima possibilità che ciò accadesse – ed è innegabile che su tale possibilità MORI facesse affidamento, alla luce dei suoi pregressi e ripetuti, ma taciuti contatti con esponenti politico-istituzionali – era ovvio che sarebbe giunto presto il momento in cui Ciancimino, per conto della parte che rappresentava o di cui era emissario, avrebbe chiesto di conoscere quali carte avessero in mano i suoi interlocutori, e cosa avessero da offrire. Quello che MORI non sa spiegare è però che la frase che egli attribuisce a Ciancimino farebbe pensare ad uno scambio di proposte o di richieste, come se Ciancimino, aderendo del resto a quella che era stata l’iniziale sollecitazione di MORI – che era appunto nel senso di far sapere cosa C.N. chiedesse per far cessare le stragi – avesse rappresentato agli ufficiali del ROS le richieste avanzate dai vertici mafiosi, sollecitando a sua volta MORI a dirgli cosa offrirono in cambio.

MORI aggiunge che quella risposta, benché “improvvisata”, voleva essere e fu anche una “provocazione” (perché chiedere ai capi di Cosa Nostra in quel momento, di massima potenza per l’organizzazione mafiosa, di consegnarsi non poteva che essere intesa altrimenti che una provocazione), ma aveva colpito nel segno: nel senso che il genuino scatto di collera misto a paura avuto da Ciancimino gli diede per la prima volta la certezza che davvero Ciancimino doveva avere contattato qualcuno molto vicino al vertice di Cosa Nostra; e poiché restava inalterata la preoccupazione di Ciancimino per la sua situazione personale e giudiziaria, potevano esserci nuovi e più favorevoli sviluppi.

Inoltre, a dire di MORI (e DE DONNO), la loro risposta (“*Va bene, i vari RIINA, PROVENZANO e soci si consegnino e noi avremo rispetto e cura delle famiglie di chi si consegnerà*”) era obbligata, non avendo in realtà nulla da offrire poiché non

rappresentavano altri che se stessi. Ma se la trattativa era stata impostata nel modo che si è detto, sarebbe stato logico chiedere a Ciancimino di far conoscere lui cosa chiedesse Cosa Nostra per far cessare le stragi; e a quel punto, se MORI avesse voluto, avrebbe potuto prendere ancora tempo dicendo che doveva rappresentare quelle richieste ai propri referenti. In ogni caso non è credibile che la richiesta di Ciancimino li avesse trovati del tutto impreparati perché nell'eventualità che egli avesse contattato i vertici mafiosi e questi lo avessero autorizzato a trattare, eventualità che non si poteva escludere a priori, dato lo spessore del personaggio, e i segnali che aveva lanciato, quel momento – lo showdown – prima o poi doveva venire; anzi, la trattativa era giunta ad un punto che faceva presagire quel momento come incipiente.

Ciò avvalorava, come si vedrà, l'ipotesi che la proposta irricevibile che essi rivolsero a Ciancimino, come da questi declinata, l'avessero già in serbo e costituisse il naturale sbocco della piega che aveva preso la trattativa con CIANCIMINO e dello stadio a cui era giunta. Declinata, invece, nei termini in cui la riporta lo stesso MORI, prima che irricevibile essa sarebbe stata del tutto insensata (v. infra).

6.1.1.- Ma se la proposta inizialmente rivolta a CIANCIMINO non fu un diversivo, per guadagnare la sua fiducia né un escamotage per spingerlo verso un punto di non ritorno che lo costringesse ad aprirsi ad una piena collaborazione con gli inquirenti, allora deve concludersi che essa non aveva un significato recondito e diverso da quello apparente, né dissimulava un'intenzione diversa da quella (dichiarata) di esplorare la possibilità di aprire un canale di comunicazione per allacciare un dialogo con Cosa Nostra: ossia, con i vertici dell'organizzazione mafiosa, o con quegli esponenti (di vertice) di essa che fossero disponibili ad un eventuale dialogo, avendo di mira, questo sì, l'obiettivo di por fine alle stragi.

Nessuna sorpresa, dunque, e nessun effetto di spiazzamento o imbarazzo per l'esito di quella prima fase dell'interlocuzione con Vito CIANCIMINO, anche se resta da spiegare per quale ragione essa prese così bruscamente, in occasione del quarto (e ultimo) incontro con MORI, quella piega che sembrerebbe stonare con lo svolgimento

che aveva avuto fino a quel momento. E parrebbe altresì avvalorare la tesi difensiva secondo cui i Carabinieri fin dall'inizio della trattativa con CIANCIMINO non avevano altra intenzione che ricavarne informazioni utili ad *arrestare questa gente*, e, per tale via, anche interrompere la spirale di violenza mafiosa (MORI, udienza 24.01.1998, proc. BAGARELLA+25: “*Perché noi, trattativa con CIANCIMINO, con queste precondizioni mentali, non c’era. La trattativa nostra con CIANCIMINO era solo per vedere di sapere qualche cosa di più di Cosa Nostra e arrestare questa gente. E basta*”; Avv. LI GOTTI: “*E poi era di interrompere la strategia stragista*”; teste MORI: “*Certo, certo, certo*”).

## **6.2.- Gli effetti prodotti e quelli prevedibili. Insussistenza del dolo anche nella forma eventuale.**

L'improvvida iniziativa dei carabinieri ebbe sicuramente l'effetto di tramutare quella che fino a quel momento era stata una minaccia generica e indeterminata, da parte di Cosa Nostra, in una minaccia specifica e qualificabile ai sensi dell'art. 338 c.p., perché finalizzata a condizionare le scelte del Governo, soprattutto in materia di politica carceraria.

Era uno degli esiti prevedibili e che fu certamente previsto come conseguenza quanto meno possibile di quell'iniziativa, poiché se Cosa Nostra avesse risposto alla sollecitazione al dialogo facendo conoscere le sue richieste e ponendole come condizione non negoziabile per fare cessare le stragi, ne sarebbe scaturito un vero e proprio ricatto allo Stato, consistente nella prospettiva di riprendere le stragi o gli attentati se le richieste di Cosa Nostra non fossero state accolte.

Ciò nondimeno MORI e DE DONNO formularono la loro proposta (di ricerca di un dialogo) e poi furono solleciti a soddisfare la richiesta preliminare di CIANCIMINO di poter spendere i loro nomi nei contatti che egli avrebbe intrapreso con i suoi referenti mafiosi; e poi ancora gli fecero credere di avere alle loro spalle l'autorità dello Stato. Insomma, misero CIANCIMINO nelle condizioni di rendere credibile la proposta e

quindi di potere eventualmente avviare un dialogo con Cosa Nostra, o con singoli e autorevoli esponenti dell'organizzazione mafiosa.

Dopodiché era possibile che Vito CIANCIMINO fingesse di accettare l'incarico per tentare di trarne profitto, o che invece si adoperasse concretamente per stabilire un contatto (cosa che lo stesso MORI ammette di non avere escluso se è vero che si riprometteva di attivare servizi di pedinamento e monitoraggio dei movimenti di CIANCIMINO se la trattativa fosse andata avanti).

Era possibile, anche in tale evenienza, che lo stesso CIANCIMINO riportasse una risposta negativa, da parte dei referenti mafiosi; ma intanto i Carabinieri avrebbero fatto quanto in loro potere per favorire quella presa di contatto; e se Cosa Nostra avesse accettato quel dialogo attraverso qualificati intermediari, si sarebbe visto il da farsi, in base al tipo di risposta e a chi l'avesse data.

Insomma, gli scenari possibili erano diversi, e gli sviluppi della situazione non prevedibili con certezza.

Ma, intanto, i Carabinieri decisero di correre il rischio – quello, cioè, di incoraggiare Cosa Nostra ad imbastire un vero e proprio ricatto allo Stato – valutandolo alla stregua di un male minore.

Tanto basterebbe, secondo la prospettazione fatta propria dal giudice di prime cure, per ritenere integrato (anche) l'elemento soggettivo del reato per cui si procede, quanto meno nella forma del dolo eventuale.

Questa Corte dissente da tale conclusione.

E invero, una volta assodato che la finalità perseguita – o comunque prioritaria - non fosse quella di salvare la vita all'ex Ministro MANNINO o ad altre figure di politici che rischiavano di fare la fine di LIMA, nulla osta a riconoscere che i Carabinieri abbiano agito avendo effettivamente come obiettivo quello di porre un argine all'escalation in atto della violenza mafiosa che rendeva più che concreto e attuale il pericolo di nuove stragi e attentati, con il conseguente corredo di danni in termini di



distruzioni, sovvertimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e soprattutto vite umane.

### **6.2.1.- Lo stato di necessità: esclusione.**

Non per questo si può dare credito all'argomento difensivo adombrato in subordine secondo cui gli ufficiali del R.O.S. odierni imputati avrebbero – a tutto concedere all'accusa – agito in evidente stato di necessità, perché la situazione in atto vedeva lo Stato letteralmente in ginocchio davanti ai colpi di maglio dell'offensiva stragista.

A parere della difesa, la condotta concorsuale in ipotesi loro ascrivibile per avere comunque dato un apporto significativo alla realizzazione del reato - vuoi sotto l'aspetto materiale, per avere agevolato l'apertura di un canale di comunicazione attraverso cui veicolare la minaccia al Governo; vuoi sotto l'aspetto del concorso morale per avere suscitato o rafforzato negli autori del reato il proposito criminoso di realizzarlo, imbastendo un vero e proprio ricatto allo Stato – sarebbe comunque scriminata dal fatto di essere una condotta necessitata, ai sensi dell'art. 54, c.p.

Tale argomento è infondato sotto diversi profili.

Com'è noto, è controverso l'inquadramento di questa causa di esclusione della colpevolezza nel novero delle scriminanti propriamente dette (ossia delle cause di esclusione dell'antigiuridicità) o delle esimenti, o scusanti. E il contrasto trae origine dalla diversa lettura del presupposto normativo della costrizione.

Una lettura in chiave di mero bilanciamento degli interessi confliggenti induce a ritenere che la costrizione in cui il soggetto ha agito denoti uno stato oggettivo, ovvero l'impossibilità oggettiva di salvare il bene in pericolo (che può essere anche quello di un terzo, nell'ipotesi del soccorso di necessità, che ricorrerebbe nel caso di specie) senza sacrificare il bene di un terzo (innocente, nel senso che non possa a lui addebitarsi di avere determinato la situazione di pericolo).

Una lettura diversa intende invece la *costrizione* come una condizione di coartazione psicologica derivante dalla consapevolezza del pericolo effettivamente incombente di un danno grave alla persona, e quindi come un turbamento psicologico talmente intenso

da non potersi esigere, da parte di chi commette il fatto, una condotta diversa, ovvero una condotta che, al contrario di quella posta in essere, fosse rispettosa della legge penale.

Non è il caso di inoltrarsi nella disamina delle ragioni a favore dell'una o dell'altra tesi. Basti rammentare che una giurisprudenza pacifica – e tendenzialmente allineata alla tesi dell'inquadramento come scriminante – ammonisce che, ai fini della configurabilità della scriminante – o dell'esimente - di cui all'art. 54, c.p. non basta ovviamente la mera intenzione del soggetto agente (ossia l'aver agito a fin di bene) e neppure una generica e indeterminata necessità di agire nel modo in cui è agito per sventare il pericolo; ma, posto che la norma esige altresì che il pericolo non sia *altrimenti evitabile*, occorre altresì che la necessità sia così *imperiosa e cogente* che, per sottrarsi al pericolo, o per sottrarre il bene protetto da un grave e incombente pericolo, all'agente non resti altra alternativa che quella di ledere la sfera giuridica di un terzo<sup>380</sup> (nel nostro caso, la lesione consisterebbe nel potenziale pregiudizio arrecato alla libertà di determinazione politica del Governo e all'esercizio delle sue prerogative). Fermo restando che nel valutare l'obbiettiva necessità della condotta lesiva (e in ipotesi, da scriminare) e l'inevitabilità del nocimento che altrimenti ne deriverebbe, e quindi l'assenza di alternative lecite o meno lesive, ma ugualmente efficaci per neutralizzare il pericolo<sup>381</sup>, ci si deve riportare al momento e alle condizioni concrete in cui il soggetto si è trovato ad agire.

Ciò premesso, gli ufficiali del R.O.S. protagonisti della interlocuzione avviata con Vito CIANCIMINO nell'estate del '92 e proseguita nei mesi successivi – e persino dopo l'arresto sopravvenuto il 19 dicembre di quell'anno – non erano quisque de populo, ma ufficiali di Polizia Giudiziaria (almeno MORI e DE DONNO, mentre SUBRANNI era

---

<sup>380</sup> Ex plurimis, Cass. Sez. III, 11 maggio 2016, n. 35590 MBYE; e Cass. Sez. VI, 24 settembre 2014, n. 45068, PETTINARI; ma già Cass. 10 dicembre 1987.

<sup>381</sup> Cass. Sez. III, 28 ottobre 2009, n. 46836, COCCA, ha escluso lo stato di necessità invocato dal Sindaco e dal gestore di rifiuti che ne consentano il deposito senza autorizzazione, "attesa la possibilità per gli stessi di conferirli presso siti autorizzati, ovvero, per il Sindaco, di emettere, e, per il gestore, di richiedere a quest'ultimo l'emanazione di un ordinanza contingibile ed urgente per garantire una forma temporanea di smaltimento".

il Comandante di un reparto investigativo dell'Arma). Il loro dovere inderogabile era uno, ed uno soltanto: proteggere la collettività, sì ma nel rispetto dei propri doveri d'Ufficio e di Istituto che imponevano loro di sviluppare senza cedimenti l'azione di contrasto alla criminalità organizzata, nel quadro delle norme di legge e delle direttive del Governo, titolare dell'indirizzo politico anche per la gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica.

E tanto meno si potrebbe invocare la necessità di scongiurare nuove stragi per giustificare, in ipotesi, l'essersi arrogati un potere di valutazione e di scelta su cosa fosse giusto o necessario fare per neutralizzare quel pericolo, potere (e correlata responsabilità) che competevano esclusivamente al Governo e alle altre Istituzioni della Repubblica, cui i Carabinieri dovevano assoluta fedeltà e obbedienza. Nel senso che solo al Governo o al Parlamento, in questo caso, spettava di scegliere tra il ribadire la linea della fermezza nell'azione di contrasto alla c.o. o derogarvi attraverso concessioni o affievolimenti delle misure più restrittive finalizzate a far decantare la tensione e favorire un processo di pacificazione.

In relazione al tema controverso se lo stato di necessità sia o meno invocabile dagli organi pubblici, e quindi dalle persone fisiche che vi sono preposte, per giustificare interventi che esulano dai poteri e dalle competenze che sono loro attribuiti, si è giustamente evidenziato (da parte della dottrina più avvertita) che, “dove un determinato conflitto di interessi – facenti capo rispettivamente allo Stato e ai cittadini – è compiutamente regolato mediante apposite norme di diritto pubblico, dare spazio allo stato di necessità e alla sua efficacia scriminante (o scusante che sia) significherebbe rinunciare al rispetto del principio di legalità nell'operato degli organi pubblici”.

Questa Corte ritiene di dover condividere tale principio, perché assolutamente coerente e congruo ad una lettura costituzionalmente orientata delle norme che regolano l'esercizio della potestà punitiva dello Stato (apparato) in tutte le sue articolazioni.

Del resto, lo stesso art. 54 c.p. espressamente esclude l'applicabilità dell'esimente a favore di chi abbia un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. Tale preclusione non è riferibile all'ipotesi che ricorrerebbe nel caso di specie del soccorso di necessità, cioè tutte quelle situazioni in cui un soggetto per sua libera scelta decida di intervenire spontaneamente per salvare la vita di un terzo estraneo. Ma a ben vedere, esattamente come la preclusione di cui al secondo comma dell'art. 54, c.p., riferita a soggetti appartenenti alle forze dell'ordine, preserva da comportamenti arbitrari e di violazione di specifici doveri di servizio per salvarsi da pericoli che sono connaturati alla loro attività lavorativa e di servizio, e quindi dal rischio di ampliarne in modo incontrollabile le possibilità di reazione a situazioni di pericolo anche grave ma che sono fisiologiche, avuto riguardo allo status di un militare o di un ufficiale o agente di polizia; così il soccorso di necessità non giustifica un comportamento illecito e contrario ai propri doveri da parte di chi abbia sì il dovere di intervenire di tutelare l'altrui incolumità (al contrario della situazione di partenza che si profila nel soccorso di necessità), ma è vincolato farlo nel rispetto dei suoi doveri: che nel caso di specie, impongono ad un Ufficiale dell'Arma di contrastare la c.o. senza cedimenti e individuare e arrestare i responsabili dei crimini commessi.

Sotto altro profilo, che si riannoda ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, va rammentato che lo stato di necessità, comunque inquadrato quale causa di esclusione della colpevolezza, deve avere un fondamento oggettivo nelle particolari circostanze in cui il soggetto ha agito.

Esse debbono essere tali da rendere oggettivamente fondato – al di là di quello che può essere un valutazione/percezione soggettiva e il convincimento sincero del soggetto agente – il timore di non poter scongiurare un pericolo incombente per l'incolumità propria o altrui, altrimenti che ponendo in essere il fatto previsto dalla legge come reato.

Occorre, in altri termini, che il soggetto abbia agito sotto la *spinta cogente* di uno stato di fatto che non consentiva altra scelta, o comunque rendeva altamente probabile che

si sarebbe verificato un danno grave e irreparabile se non avesse agito nel modo in cui ha agito.

Per la configurabilità della scriminante – o esimente – si richiede dunque che il soggetto abbia agito “nello stato di costrizione - che il legislatore reputa meritevole di considerazione fino a ricavarne un esimente da responsabilità penale – derivante dalla ragionevole certezza che il danno non possa essere evitato senza la commissione del reato da scriminare” (Cass. n. 47481 del 2007).

Ebbene, non era certamente questo il caso. E lo dimostra il fatto stesso che mentre trattavano con CIANCIMINO, i Carabinieri andavano a costituire un gruppo operativo mobile il cui nucleo era costituito da elementi scelti tra i migliori elementi di cui disponeva il R.O.S., capeggiati dal Capitano DE CAPRIO, con l’obbiettivo di catturare Salvatore RIINA e dare la caccia ai capi a lui più vicini e fedeli.

D’altra parte, lo Stato, dopo Capaci e superati i primi giorni di comprensibile sbandamento, aveva già fatto le sue scelte, che non erano affatto quelle di cedere a compromessi o di intraprendere percorso clandestini per giungere ad indicibili accordi, ma al contrario di intensificare l’azione repressiva a partire dall’introduzione di incisive e penetranti modifiche del quadro normativo (il c.d. “Decreto FALCONE”) che addirittura stravolgevano le linee e i principi ispiratori del nuovo codice di procedura penale da neppure tre anni entrato in vigore (tanto da suscitare vibranti reazioni e moti di protesta all’interno del mondo dell’avvocatura e anche in ambienti politici non sospetti di collusione con la mafia). E dopo il tremendo colpo della nuova strage del 19 luglio, quella iniziale volontà di reagire alla tracotanza mafiosa che aveva già preso forma dopo Capaci, lungi dall’affievolirsi, come pure sarebbe potuto accadere, si implementò e diede i primi frutti con l’adozione di misure davvero eccezionali (come l’immediato trasferimento di oltre quaranta detenuti mafiosi nel carcere speciale di Pianosa, l’emissione di oltre un centinaio di provvedimenti applicativi del regime di detenzione speciale del 41 bis, appena entrato in vigore e introdotto proprio con il d.l. ancora in fase di conversione; e, una settimana dopo la strage, l’invio dell’esercito in Sicilia, con l’operazione “Vespri Siciliani”), sull’onda di

un moto di solidarietà e di ribellione dell'intera società civile o della parte migliore di essa.

Insomma, la via indicata dal Governo a tutti i fedeli e leali servitori dello Stato – e ve ne furono, per fortuna – per contrastare il pericolo pure avvertito come concreto incombente di nuovi attentati o delitti eclatanti non poteva che essere, e fu, quello di seguire la traccia chiaramente indicata dal legislatore di quella stagione segnata da una così grave emergenza criminale.

L'atteggiamento del Governo e della pur precaria maggioranza di cui era espressione non cambiarono dunque dopo la strage di via D'Amelio che ebbe anzi l'effetto di spingere il primo a provvedimenti immediati e di straordinaria efficacia anche dissuasiva, e la seconda a compattarsi anche per meglio affrontare la battaglia parlamentare per la conversione in legge del decreto "Falcone".

Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dell'Arma dei Carabinieri che si fossero discostati da quella linea d'azione e a quelle direttive di politica criminali perseguendo un disegno autonomo, ancorché finalizzato all'obiettivo comune di prevenire nuovi spargimenti di sangue e ripristinare un livello minimo di sicurezza pubblica, non avrebbero potuto che essere tacciati di tradimento del patto di lealtà e di obbedienza alle Istituzioni cui avevano giurato fedeltà: altro che invocare un presunto stato di necessità.

### **6.2.2.- L'insussistenza del dolo di minaccia a Corpo Politico dello Stato.**

Ma, ad avviso di questa Corte, all'esclusione della colpevolezza degli ufficiali dell'Arma per carenza dell'elemento soggettivo deve ugualmente pervenirsi per la radicale incompatibilità della finalità perseguita con la loro improvvida iniziativa, che era certamente quella di fermare l'escalation di violenza mafiosa ed evitare nuove stragi, con il dolo di minaccia: sia pure declinato nella forma del dolo eventuale e tenendo conto dei margini di autonomia nella configurazione del dolo del concorrente – cui si addebita di avere contribuito alla realizzazione del reato con una condotta atipica, e diversa da quella costitutiva del reato per cui si procede – rispetto al dolo dell'autore diretto del reato.

La tensione intuitiva tra i due elementi, ovvero, la peculiare finalità della (presunta) condotta concorsuale da un lato e, dall'altro, il dolo di minaccia a Corpo Politico dello Stato, fa già comprendere come la rilevanza di quel connotato teleologico non possa essere contenuto nei limiti della sfera dei motivi a delinquere, che di regola possono rilevare ai fini della configurabilità di un'aggravante o all'opposto di un'attenuante e, sempre, ai fini della concreta applicazione dei criteri di valutazione che presiedono alla dosimetria della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. (o anche come criterio discretivo tra fattispecie criminose contigue; ed ancora, per integrare l'illiceità penale di una condotta che altrimenti sarebbe lecita), ma irrompa nella struttura del reato astrattamente ipotizzabile, disarticolando il dolo di minaccia.

Un conto è volere la concessione di benefici o provvedimenti favorevoli come condizione per la cessazione della minaccia (in ipotesi rappresentata dalla prospettazione di un male che il soggetto agente è pronto e capace di infliggere alla vittima, ovvero, in questo caso, alla collettività della cui incolumità il soggetto passivo del reato ex art. 338 deve farsi carico come proprio interesse fondamentale); altro è volere il medesimo evento come “mezzo” per ottenere la cessazione della minaccia.

Si tratta di atti distinti di volizione, addirittura speculari, quanto al contenuto. E questa diversità sostanziale si riflette anche sull'altro termine del sinallagma così delineato.

Perché è evidente che altro è volere la minaccia come mezzo per ottenere provvedimenti favorevoli agli interessi mafiosi (o per revocare o modificare quelli sfavorevoli già in atto), altro è volere la minaccia, o meglio accettare (il rischio di) un suo rafforzamento come prezzo da pagare per evitare un male maggiore: ovvero, accettare il rischio di incoraggiare i vertici mafiosi a persistere nel proposito di ricattare lo Stato<sup>382</sup>, o di rinnovare la minaccia in funzione dell'accoglimento di nuove richieste (avanzate sempre come condizione per evitare un male peggiore).

---

<sup>382</sup> Perché come più volte rilevato, era presumibile che i capi di Cosa Nostra, già fautori della linea di contrapposizione violenta allo Stato, valutassero come un segno di debolezza o di cedimento alla violenza mafiosa che uomini dello Stato ne manifestassero la disponibilità a negoziare un accordo con l'organizzazione mafiosa persino – e proprio - dopo una seconda strage, a 57 giorni dalla precedente; e, conseguentemente, ne traessero un incoraggiamento a proseguire su quella

Si obietta che il dolo del concorrente non necessariamente coincide con il dolo dell'autore del reato, potendo ritagliarsi un margine di autonomia in corrispondenza della peculiarità del reato concorsuale nel suo aspetto oggettivo, trattandosi di una fattispecie di reato distinta da quella del reato di riferimento e disegnata sul combinato disposto di una norma incriminatrice di parte speciale e della disposizione di parte generale di cui all'art. 110, c.p.

E la potenziale diversità del dolo del concorrente si estrinseca plasticamente nei reati a dolo specifico. Così nell'ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa, come insegnano le SS.UU. MANNINO, il dolo del concorrente esterno è generico, mentre quello dell'intraneo è specifico. Ciò che si richiede è solo la convergenza verso il risultato della realizzazione del (fatto di) reato.

Ciò che invece attiene alle finalità dell'agire può essere introiettato dalla norma incriminatrice nella struttura del dolo, se quest'ultima configura l'elemento soggettivo in chiave di dolo specifico. Oppure, può restare confinata nella sfera dei motivi (a delinquere) senza assurgere a requisito costitutivo o integrativo del dolo.

Così nell'ipotesi del concorso esterno in associazione mafiosa, il concorrente può essere del tutto indifferente alla realizzazione dei fini dell'associazione criminale alla cui esistenza o al cui rafforzamento presta, con la propria condotta, un apporto apprezzabile; ma evidentemente accetta che quei fini possano realizzarsi anche in conseguenza della propria azione. Ma i fini di un'associazione criminale sono a loro volta criminali (con la precisazione che nel paradigma dell'art. 416 bis lo diventano anche quelli che astrattamente considerati appaiono leciti, ma che tali non sono perché perseguiti con metodo mafioso).

Tanto basta ad imprimere alla consapevole volontà del concorrente esterno un contenuto di illiceità sufficiente a connotarlo come dolo del reato ipotizzato a titolo di concorso.

---

linea, nella convinzione che fosse vincente.



E poiché il reato ipotizzato è appunto il concorso nel reato di riferimento, il dolo diventa dolo di concorso, e si sostanzia nella coscienza e volontà di dare un apporto significativo alla realizzazione del reato di riferimento.

Orbene, l'ufficiale di p.g. che oggettivamente – ossia attraverso l'apertura di un canale di comunicazione o l'effetto di incoraggiamento derivante dalla sollecitazione al dialogo - concorra al reato posto in essere dai mafiosi di una minaccia qualificata dallo scopo di condizionare le scelte ed il libero esercizio delle proprie prerogative da parte di un corpo politico dello Stato qual è, in ipotesi, il Governo della Repubblica, "accetta" il rafforzamento della minaccia come possibile conseguenza (non come scopo) della propria condotta: anche se lo faccia per far decantare la tensione e attenuare il clima di accesa conflittualità così da scongiurare, in ultima analisi, il rischio di nuovi eccidi.

Basta questo a far ritenere che, avendola accettata, abbia altresì "voluto" la minaccia e che quindi vi sia comunque una volontà illecita, tale da integrare il dolo di concorso nel reato di cui all'art. 338, c.p., di tal che per azzerare questo dis-valore della volontà occorrerebbe dimostrare che abbia agito in stato di necessità (esimente di cui qui non ricorrono i presupposti, per le ragioni già esposte)?

Ed invero, per quanto il dolo del concorrente possa ritagliarsi un proprio margine più o meno cospicuo di autonomia rispetto al dolo dell'autore del reato, occorre che si realizzi tra concorrente e autore del reato sotto l'aspetto soggettivo un minimum di comunione di intenti, o di convergenza delle rispettive volontà.

E questo minimum si raggiunge – anche a prescindere da un previo accordo – se, e solo se, la volontà del concorrente converge con quella dell'autore del reato verso la realizzazione di quest'ultimo, e il concorrente ne sia pienamente consapevole.

Nell'ottica accusatoria, se non una comunione almeno una convergenza di intenti nel caso di specie si sarebbe realizzata. Entrambi i soggetti – i mafiosi autori del reato e i concorrenti non mafiosi – volevano, sia pure per ragioni diverse, la stessa cosa e cioè che lo Stato si piegasse al volere di Cosa Nostra. Lo volevano per ragioni diverse, tanto diverse da escludere che si potesse ipotizzare, in luogo dell'atipica condotta di concorso nel reato ex art. 338, c.p., la più grave imputazione di concorso esterno in

associazione mafiosa: ma lo volevano entrambi. E quindi su questo obiettivo comune, e sulla consapevolezza dei concorrenti non mafiosi di prestare un contributo concreto alla sua realizzazione si radicherebbe il dolo di partecipazione, che, peraltro, per giurisprudenza costante, non richiede necessariamente il previo accordo e neppure una consapevolezza reciproca dell'altrui attività (ex plurimis, Cass. Sez. II, 15 gennaio 2013, n. 18745).

Ciò però val quanto dire che si concorre in un determinato reato se si vuole che quel reato si realizzi.

Ora, l'*ubi consistam* del reato di minaccia a corpo politico dello Stato risiede nel ricorso alla minaccia o alla violenza come mezzi per impedire o per condizionare (=turbare) la libertà di autodeterminazione del corpo politico vittima del reato, e il normale esercizio delle sue prerogative.

In applicazione dei principi generali richiamati in tema di concorso di persone nel reato, nel delitto ex art. 338 c.p. al concorrente "esterno" (cioè ai terzi non mafiosi) che non sia artefice della condotta costitutiva del reato, ma solo di un contributo causalmente idoneo alla sua realizzazione, si richiederebbe dunque di avere voluto la minaccia o il suo rafforzamento come mezzo per condizionare le scelte del Governo, nel senso di concedere benefici soprattutto sul versante del regime carcerario, in cambio della rinuncia da parte di Cosa Nostra alla prosecuzione della strategia stragista.

Ma ai Carabinieri del R.O.S., a tutto concedere, si potrebbe addebitare il contrario, e cioè di avere voluto orientare le scelte dell'autorità politica in una certa direzione per sventare o fare cessare la minaccia di nuove stragi.

Ed invero, scartata in partenza l'ipotesi di una collusione dei Carabinieri con ambienti della criminalità mafiosa; e confutata l'ipotesi che essi abbiano agito per preservare l'incolumità di questo o quell'esponente politico, deve ribadirsi che, nel prodigarsi per aprire un canale di comunicazione con Cosa Nostra che creasse le premesse per avviare un possibile dialogo finalizzato alla cessazione delle stragi, e nel sollecitare tale dialogo, furono mossi, piuttosto, da fini solidaristici (la salvaguardia dell'incolumità della collettività nazionale) e di tutela di un interesse generale – e fondamentale - dello

Stato: ossia, da ragioni e interessi del tutto convergenti con quelli della vittima del reato di minaccia a Corpo politico dello Stato.

Ebbene, nel richiamare ancora una volta la similitudine già evocata con il reato di estorsione, val rammentare che una giurisprudenza più che consolidata della Corte di Cassazione reputa sufficiente, ai fini del concorso di persone nel reato di estorsione, la coscienza e volontà di contribuire con il proprio comportamento al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; ne consegue che anche l'intermediario risponde del reato: salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato detto da finalità di solidarietà umana.

Se si ha la pazienza di scorrere le motivazioni dei tanti precedenti di legittimità, si constaterà come il richiamo ai fini solidaristici non è declinato come possibile *scriminante* di una condotta di concorso nel reato estorsivo in sé perfezionatasi in tutte le sue componenti costitutive, sia sotto l'aspetto oggettivo che sotto l'aspetto soggettivo. Non v'è un implicito riferimento alla scriminante di cui all'art. 51, declinata in relazione al dovere di solidarietà umana; ma una radicale insussistenza del dolo di estorsione, nell'ipotesi in cui il terzo intermediario sia intervenuto esclusivamente nell'interesse della vittima e per fini di mera solidarietà.

Ed invero, il dovere il cui adempimento rilevi come causa di giustificazione ex art. 51 c.p. richiede, a parte l'ipotesi espressamente contemplata dell'esecuzione di un ordine (legittimo), una copertura normativa certa, una fonte normativa che obblighi ad agire in vista del conseguimento del risultato cui è preordinato il dovere considerato.

La norma, nel codificare un dovere di condotta, può limitarsi ad indicare il fine in vista del quale si impone al soggetto di agire. Sicché possono ritenersi giustificate delle condotte altrimenti illecite che siano dirette e strumentali al conseguimento del fine prestabilito dalla norma.

Ma anche volendo accedere alla tesi secondo cui, ai sensi dell'art. 51 c.p. non è richiesta una tipizzazione dei comportamenti che possono ritenersi giustificati in quanto doverosi da parte del soggetto agente – e quindi rientrerebbero nello spettro di efficacia

dell'esimente anche condotte atipiche e innominate, purché strumentali al fine cui è preordinata la previsione del dovere di agire – si può concedere che costituiscano adempimento di un dovere rilevante ex art. 51 tutte quelle condotte che, ancorché non espressamente previste, fossero necessarie in concreto per raggiungere il risultato avuto di mira dalla norma che impone di agire per realizzarlo.

Insomma, i doveri “scriminanti” sarebbero doveri di risultato, come il dovere del medico di impedire la morte del paziente o un danno grave e irreparabile alla sua salute, compiendo tutte quelle condotte che si rendessero necessarie per scongiurare tali eventi (arg. ex artt. 40 e 589 cpv., c.p.), o il dovere ex art. 55, c.p.p. degli appartenenti alla polizia giudiziaria di assicurare le fonti di prova o impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori.

Ma resta inteso che il dovere di agire può giustificare, esimendo quindi da responsabilità penale, una condotta altrimenti penalmente illecita se quella condotta è non solo utile, ma addirittura necessaria ad assicurare che il risultato avuto di mira dalla norma possa realizzarsi o non venga compromesso.

Il meccanismo con cui si dispiega l'efficacia scriminante consiste quindi nel rendere addirittura doveroso un comportamento che altrimenti dovrebbe ritenersi illecito. E non basta a renderlo doveroso la sua utilità: occorre che sia necessario al conseguimento del risultato che si prefigge la norma impositiva del dovere di agire.

E' chiaro che non soddisfa a questi standard l'intervento del terzo che si adoperi nella trattative e poi nel pagamento della somma estorta, agendo esclusivamente nell'interesse della vittima e senza perseguire un suo disegno utilitaristico o senza colludere con l'autore dell'estorsione. Eppure, è pacifico, per la giurisprudenza di legittimità, che egli non risponderà di tale delitto. La *ratio decidendi* sottesa a tale soluzione si fonda dunque su una ragione diversa e più assorbente rispetto a improbabili richiami al generico dovere di solidarietà umana. E questa diversa ragione rimonta alla radicale assenza del dolo di estorsione, nell'ipotesi considerata, per mancanza di un'effettiva comunione di intenti tra autore dell'estorsione e presunto concorrente.

Ancora più illuminanti sono una serie di pronunzie nelle quali la Suprema Corte di Cassazione ha messo a fuoco i profili che connotano l'ipotesi delittuosa di intermediazione nel sequestro di persona a scopo di estorsione, prevista dall'art. 1, comma 4, D.L. n. 8 del 1991 (conv. in L. n. 82 del 1991)<sup>383</sup>, distinguendola da fattispecie contigue come il favoreggiamento reale ex art. 379 c.p. e lo stesso concorso nel reato di cui all'art. 629 c.p.

In particolare, Cass. Sez. I 5 dicembre 2000, n. 7671, PATTERI e altri, ha statuito che, ai fini della configurabilità dell'ipotesi delittuosa predetta, è sufficiente qualsiasi comportamento dei soggetti, non prossimi congiunti della vittima, che, al di fuori del concorso nel sequestro e dell'ipotesi di operazioni controllate di pagamento del riscatto, si adoperino al fine di farne conseguire l'illecito prezzo all'autore del reato, senza che sia richiesto né che quest'ultimo sappia dell'attività dell'intermediario, né venga effettivamente agevolato il passaggio di denaro o di beni economicamente valutabili. Tale reato differisce – più in particolare- dal “favoreggiamento reale” (del quale si applica la sanzione), perché solo quest'ultimo presuppone il già conseguito profitto del reato sottostante, e dal concorso (successivo) nel sequestro di persona a scopo di estorsione, sotto il profilo soggettivo del dolo che, nel caso della “intermediazione”, esclude ogni concerto con i sequestratori, e perciò ogni c.d. “animus socii, e si indirizza all'esclusivo fine di agevolare il mero fatto in sé del pagamento, il quale fattore viene inteso, dal legislatore, come intralcio all'attività investigativa”.

---

<sup>383</sup> Con l'art. 1 della D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, conv con modif. in L. 15 marzo 1991, n. 82, è stata incriminata la condotta di chiunque si adoperi con qualsiasi mezzo per far conseguire il riscatto ai sequestratori: anche il fine di solidarietà non esime l'agente dall'incriminazione, avendo il legislatore inteso colpire ogni comportamento degli estranei al sequestro che si adoperino al fine suindicato per la liberazione dell'ostaggio, a meno che non siano concorrenti nel reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, tranne che la condotta agevolatrice non sia posta in essere da un prossimo congiunto del sequestrato (co. 4 bis) o che siano autorizzate operazioni controllate di pagamento del riscatto (art. 7, comma 1 legge cit.); e tranne che non si versi in una delle fattispecie di riciclaggio di cui agli artt. 648, 648 bis o 648 terc.p., che si verificano quando al sequestro sia effettivamente conseguito l'illecito prezzo del riscatto (cfr. Cass. n. 7671 del 2001).

In motivazione si precisa che mentre l'art. 630 c.p. "punisce anche chi, successivamente alla privazione della libertà di una persona partecipi al delitto per agevolare il pagamento del riscatto, risponde invece del pagamento di cui al quarto comma del citato art. 1 chi si adopera allo stesso fine senza concorrere, però, nel sequestro. L'intenzione del legislatore non è stata quella di prevedere una diminuzione di pena per un concorrente nel sequestro bensì di privilegiare l'elemento soggettivo (dolo) che s'individua nel delitto d'intermediazione in chi non agisce di concerto accanto ai sequestratori (e quindi diventa concorrente), ma si muova su un diverso piano con lo specifico intento di favorire il mero pagamento, comportamento che il legislatore nella sua ragionevole discrezionalità ha ritenuto costituire intralcio all'attività investigativa della polizia giudiziaria diretta alla ricerca del sequestrato ed alla sua liberazione e ad assicurare i colpevoli, nel contempo scoraggiandoli dal perseguire il criminoso intento e costituendo valido strumento di prevenzione teso a combattere la piaga dei sequestri di persona".

In sostanza, con la nuova figura di reato il legislatore non ha inteso affatto prevedere una fattispecie attenuata e quindi una diminuzione di pena per il concorrente nel reato di sequestro di persona che ricopra lo specifico ruolo di intermediario: "tale interpretazione – prosegue il giudice di legittimità – è del tutto priva di ragionevolezza, non essendo di certo stata voluta dal legislatore una diminuzione di pena per chi, con qualsiasi compito *all'interno* del sequestro ne agevoli il compimento, bensì un trattamento sanzionatorio più mite per chi, all'esterno del sequestro, si adopera, pur se *contra legem*, in sintonia con i familiari del sequestrato, in una sorta di gestione autonoma privata del sequestro stesso".

Ne discende che la norma incriminatrice di cui al cit. art. 1, D.L. 8/81 rende punibile una condotta che altrimenti non lo sarebbe perché tale da non ricadere nella diversa fattispecie dell'art. 630 c.p. E la condotta del terzo intermediario nel pagamento del riscatto che intervenga esclusivamente a tutela della vittima e nell'interesse dei familiari del sequestrato non sarebbe punibile, se non vi fosse il cit. art. 1, perché non

ricadrebbe, come non ricade in effetti, nella previsione dell'art. 630, non integrando un'ipotesi di concorso in tale reato.

In altri termini, una condotta che fosse dettata esclusivamente da fini di solidarietà della vittima non dà mai luogo a responsabilità penale per concorso nel delitto di estorsione nel sequestro di persona, dovendosi escludere in radice la configurabilità del concorso nel reato predetto. E non perché ricorra una particolare esimente a favore del soggetto che abbia agito per fini di solidarietà umana, ma per mancanza dell'*animus socii*, cioè di quella comunanza o convergenza di intenti tra autore e concorrente necessaria per radicare il dolo di (com)partecipazione al reato.

In altro passaggio della motivazione della sentenza sopra citata, Cass. n. 7671/2001, si reputa infondata la doglianza difensiva per il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, sotto il profilo che l'esistenza di un pericolo attuale per l'ostaggio è ontologicamente insito nel sequestro di persona e, ciò nonostante, nella sua ragionevole discrezionalità, il legislatore ha ritenuto di impedire, di regola, la gestione privata dello stesso sequestro privilegiando quella statale; e così ha incriminato l'intromissione di terzi estranei che in accordo con la famiglia del sequestrato si adoperano con qualsiasi mezzo al di fine di conseguire ai sequestratori il "prezzo della liberazione della vittima"<sup>384</sup>. Ma non per questo deve ritenersi che la causa di giustificazione di cui all'art. 54, c.p. sia incompatibile con il reato di cui all'art. 630, c.p. Il fatto è che l'esimente predetta "non può individuarsi nel solo protrarsi della privazione della libertà come tale, occorrendo invece ulteriori concreti elementi di pericolo per l'ostaggio".

Ma se, ciò nondimeno, deve escludersi la responsabilità del terzo intermediario che intervenga con condotte agevolatrice del pagamento del riscatto esclusivamente nell'interesse della vittima, o almeno deve escludersi una responsabilità per concorso

---

<sup>384</sup> Nel caso che ha dato luogo alla pronunzia richiamata nel testo, la S.C. ha ritenuto corretta la mancata applicazione della scriminante in favore degli intermediari motivata dal giudice di merito con il rilievo attribuito a una lettera degli autori del sequestro che escludeva l'ipotesi di mutilazioni dell'ostaggio o ritorsioni nei suoi confronti a causa del protrarsi delle trattative.

nel reato di cui all'art. 630, residuando semmai una responsabilità per il meno grave reato di intermediazione previsto dall'art. 1, D.L. 8/81, il fondamento giustificativo di tale soluzione non può risiedere nella ricorrenza di un esimente come lo stato di necessità – che per le ragioni dette non sussiste, e se sussistesse dovrebbe valere anche per il meno grave reato di intermediazione – ma nella più troncante ragione che difetta l'*animus socii* e quindi il dolo di (concorso nel reato di) sequestro a scopo di estorsione. E in effetti, colui che concorre a pieno titolo nel reato di sequestro di persona – anche se interviene a sequestro già avvenuto, ma pur sempre in pendenza di questo, e per agevolare la fase delle trattative e/o del pagamento del riscatto – vuole il pagamento del riscatto come condizione per la liberazione dell'ostaggio, e quindi vuole che il sequestro si protragga fino a che non sia pagato il riscatto.

Invece, l'intermediario che agisca esclusivamente nell'interesse dell'ostaggio, pur adoperandosi di fatto per la realizzazione dell'estorsione, vuole il pagamento del riscatto soltanto come mezzo per ottenere la liberazione e la salvezza dell'ostaggio; ma non vuole affatto che il sequestro si protragga fino a pagamento avvenuto, anzi vuole, o vorrebbe, l'opposto, e cioè l'immediata liberazione dell'ostaggio senza pagamento del riscatto.

Manca totalmente quindi un minimo di comunione di illeciti intenti poiché non si può dire che le volizioni sottese alle rispettive condotte convergano verso un obiettivo comune che sia un risultato parimenti illecito, sia che lo si guardi dal punto di vista dell'autore del reato sia che lo si guardi dal punto di vista del concorrente (come il patto di scambio che è alla base dell'accordo corruttivo).

Esce dunque confermata, ai fini del giudizio di responsabilità degli ufficiali del R.O.S. odierni imputati in ordine al reato per cui qui si procede, la distanza incommensurabile che separa la ricostruzione che questa Corte ritiene suffragata dalle prove raccolte - secondo cui la pur improvvida iniziativa intrapresa attraverso i contatti con Vito CIANCIMINO ebbe come finalità precipua ed anzi esclusiva quella di scongiurare il rischio di nuove stragi – da quella che fa dell'obiettivo di prevenire ulteriori eccidi solo un effetto collaterale di un disegno finalizzato a salvare la vita di un uomo politico



con cui, in ipotesi, intercorrevano opache relazioni di reciproco interesse. Un disegno che si sarebbe sostanziato nell'imbastire, a tal fine, una trama occulta per condizionare o influenzare le scelte dell'Autorità politica e di Governo, e rispetto al quale la veicolazione della minaccia di ulteriori stragi sarebbe tutto sommato tornata utile allo scopo: così realizzandosi quella convergenza di intenti con l'autore del reato necessaria e sufficiente a radicare il dolo di partecipazione nel concorrente, anche lui interessato, sia pure per ragioni diverse, alla realizzazione del medesimo reato.

\*\*\*

Muovendo da quest'ultima considerazione si potrebbe però obiettare, in un'ottica accusatoria, che anche volendo accedere all'ipotesi ricostruttiva sposata da questa Corte, l'esito del giudizio di responsabilità non potrebbe essere diverso da quello ritenuto dal giudice di prime cure, anche nei riguardi degli ufficiali del R.O.S. odierni imputati.

Anche nell'ipotesi considerata, infatti, la concessione di benefici all'organizzazione mafiosa, o quanto meno la disponibilità del Governo a negoziare possibili benefici ai mafiosi, avrebbe costituito, nella sciagurata valutazione operata dai Carabinieri, l'unico mezzo o il mezzo più efficace per arrestare l'escalation della violenza mafiosa. Ma affinché il Governo si determinasse all'apertura di un negoziato, o a manifestare disponibilità in tal senso, era persino utile se non necessario che venisse raggiunto da una minaccia specifica e condizionata all'accoglimento delle richieste di Cosa Nostra, e che la minaccia venisse avvertita come seria, terribile e incombente.

La rappresentazione di una simile minaccia sarebbe stato un mezzo per indurre l'autorità politica e di Governo a fare – o quanto meno a negoziare – le concessioni utili a far decantare la tensione.

Perciò, il rafforzamento del proposito criminoso dei mafiosi di minacciare lo Stato avrebbe costituito un effetto non sgradito né invisibile ai fautori dell'improvvida iniziativa tesa ad aprire un canale di dialogo tra le due parti, essendo funzionale al disegno di

indurre il Governo a trattare e quindi ad accogliere almeno una parte delle richieste di Cosa Nostra pur di fermare le stragi.

Tale prospettazione è, ad avviso di questa Corte, del tutto infondata, anche perché muove da premesse fattuali erranee: prima, tra tutte, quella di mutuare dall'originaria prospettazione accusatoria una versione della trattativa intrapresa dai Carabinieri del R.O.S. – e cioè quella del tentativo di allacciare un dialogo per giungere ad un accordo con i vertici dell'organizzazione mafiosa fondato su reciproche concessioni o rinunce - che non corrisponde alla verità dei fatti.

### **6.3.- La verità che i fatti accertati ci consegnano.**

I fatti nel loro concreto svolgimento, almeno per quanto è stato possibile accertare, raccontano, invero, un'altra storia.

Eventuali concessioni a favore dei mafiosi, dovevano accompagnarsi alla decapitazione dell'ala stragista, premessa indispensabile per poter giungere ad un accordo con l'ala moderata dell'organizzazione mafiosa, giustamente ritenuta soccombente fino a quando al comando di Cosa Nostra fosse rimasto Salvatore RIINA e i capi corleonesi a lui più vicini e fedeli.

Una volta decapitata l'ala stragista, con la cattura di RIINA e degli altri capi mafia fautori della linea dura di contrapposizione frontale allo Stato, sarebbe stato pensabile e praticabile un dialogo volto al ripristino di un costume di rapporti effettivamente fondato su una reciproca coabitazione, o almeno sull'abbandono di uno stato di guerra permanente; e un'eventuale proposta di dialogo in tal senso non avrebbe potuto essere interpretata come un segno di debolezza dello Stato – che con la cattura dei capi corleonesi più pericolosi a cominciare ovviamente dal capo di Cosa Nostra avrebbe dato al contrario una grande dimostrazione di forza e della propria capacità di colpire al cuore l'organizzazione mafiosa – e quindi non avrebbe mai potuto corroborare la strategia stragista, rafforzando lo schieramento mafioso che la perseguiva.

Al contrario, la contestuale decapitazione dell'ala stragista o militarista, nel fornire una dimostrazione di forza dello Stato almeno pari se non superiore alle terrificanti

esibizioni di potenza attuate con le stragi di Capaci e via D'Amelio (perché nel giro di sei mesi se ne assicurava alla Giustizia il principale responsabile, ponendo fine ad una latitanza di oltre trent'anni) avrebbe propiziato il ripristino di un clima e di un costume di rapporti nel segno, se non di quella *felice coabitazione* di cui parla l'on. VIOLANTE<sup>385</sup>, almeno di una *conflittualità sostenibile*.

All'allentamento della tensione e della più accesa conflittualità della stagione delle stragi avrebbe potuto fare seguito un graduale allentamento dell'azione repressiva, attraverso oculate concessioni di benefici o attenuazioni del rigore delle misure di contrasto adottate nella legislazione dell'emergenza, che potevano attuarsi, per esempio sul versamento del trattamento carcerario, anche solo in via "amministrativa", senza passare per il Parlamento o il Governo, o la stessa autorità giudiziaria: così favorendo lo schieramento moderato, antagonista dell'ala militarista perché già per propria vocazione contrario ad una linea di contrapposizione frontale e violenta nei confronti dello Stato.

Il disegno insomma era quello di insinuarsi in una spaccatura che si sapeva già esistente, almeno in nuce all'interno di Cosa Nostra e fare leva sulle tensioni e i contrasti che covavano dietro l'apparente monolitismo dell'egemonia corleonese, per sovvertire gli assetti di potere interni all'organizzazione criminale, assicurando alle patrie galere i boss più pericolosi e favorendo indirettamente lo schieramento che, per quanto sempre criminale, appariva tuttavia, ed era, meno pericoloso per la sicurezza dello Stato e l'incolumità della collettività rispetto a quello artefice della linea stragista. Un disegno certamente ambizioso e che si collocava in posizione intermedia tra la vera e propria "trattativa politica" e una mera "trattativa di polizia", perché richiedeva,

---

<sup>385</sup> Cfr. deposizione di Luciano VOLANTE, pagg. 121-122 del verbale di trascrizione udienza del 18.12.2015: «...nel senso che in una mia relazione parlo di coabitazione tra Stato e mafia per tutto un certo periodo, avevo parlato di convivenza, ricordo, ma un componente della Commissione mi consigliò di essere più prudente e misi coabitazione, che poi è lo stesso. Hanno vissuto insieme mafia e Stato per tanti aspetti. Tra l'altro BUSCETTA raccontava che mandava, latitante, mandava i figli a scuola nel cuore del quartiere e quando incontrava...la Polizia lo incontrava, insomma, uno evitava l'atro, e punto e basta, tutti sapevano dove stava e nessuno lo arrestava. Evidentemente questo non poteva nascere dalla decisione del poliziotto di quartiere, nasce da un indirizzo molto più generale».

almeno in prospettiva, qualcosa di più che non ciò che oggi, ma non solo oggi, *potrebbe definirsi favoreggiamento* <sup>386</sup>.

Si vedrà tra breve se e quanto l'ipotesi ricostruttiva appena delineata sia solo una rilettura suggestiva dei fatti, o non sia, piuttosto, largamente suffragata dalle prove raccolte. Ma deve fin d'ora avvertirsi che non importa che essa sia provata al di là d'ogni ragionevole dubbio. Basta che essa sia confortata da elementi di prova sufficiente a farne un'alternativa credibile all'ipotesi accusatoria. Poiché è chiaro che quella qui adombrata si colloca lungo una traiettoria complessiva di ricostruzione degli avvenimenti del biennio 92/93 che, per ciò che concerne le condotte ascrivibili ai Carabinieri odierni imputati e alle finalità del loro agire, è profondamente diversa e persino confliggente rispetto alla traiettoria che caratterizza l'ipotesi accusatoria.

Quest'ultima, come declinata dal giudice di prime cure, postula che l'iniziativa dei carabinieri, quand'anche finalizzata all'obbiettivo della cessazione delle stragi e depurata da finalità meno commendevoli, fosse diretta a favorire un negoziato con i vertici di Cosa Nostra che avrebbe richiesto, se fosse andato avanti, una serie di aperture e concessioni da parte del Governo e della Politica alle pretese dei mafiosi, sotto la spinta psicologica della minaccia di una ripresa degli attentati con relativo corredo di stragi e spargimenti di sangue e distruzioni.

---

<sup>386</sup> Cfr. ancora VIOLANTE, ult. loc.cit., pag. 119: «*Trattativa di Polizia in genere, come dire, c'è sempre stata, ha avuto aspetti positivi o negativi, a seconda dei casi e delle capacità di chi agiva, ma questa è una questione (...) man mano che si sono affinati i metodi investigativi e i mezzi soprattutto, le tecniche investigative, questo tipo di negoziazione permanente tra Polizia e criminalità anche mafiosa, era intervenire o meno. Quello che bisogna fare è evitare di discutere, interpretare i fatti di avantieri con i criteri di oggi, perché ciò che oggi potrebbe essere un favoreggiamento, magari dieci anni fa era invece qualcosa che era imposto ad Ufficiali di Polizia Giudiziaria superiori, vai a parlare con quello, cerca di sapere cosa sanno e così via. E qui di cercavo di distinguere questi due piani. La trattativa politica è invece un'altra cosa, è quando si fa una scelta di carattere politico all'interno di un do ut des con i vertici della mafia, ho tenuto sempre distinte...»». E su un eventuale tentativo di aprire un filone di trattativa con i mafiosi, il teste è stato categorico, bollandolo come *un grave errore, come sarebbe stato con i terroristi*. Ma ha anche precisato che non vi fu alcuna interlocuzione su questo tema con il Ministro MANCINO.*

Nella prospettiva qui adombrata, invece, il possibile negoziato aveva come interlocutore, per il tramite di Vito CIANCIMINO, non già i vertici mafiosi, genericamente intesi, o addirittura Salvatore RIINA in prima persona quale capo di Cosa Nostra, bensì i capi di quella componente dell'organizzazione mafiosa che fosse disponibile e interessata a defenestrarlo, per insediare al suo posto una leadership per sua vocazione e convinzione propensa a cercare il dialogo e a incistarsi all'interno del tessuto economico e istituzionale per potersi dedicare proficuamente allo sviluppo dei propri affari, piuttosto che attaccare frontalmente lo Stato in tutte le sue articolazioni. E l'ipotesi di accordo prevedeva una collaborazione all'obiettivo di neutralizzare la linea stragista a partire dalla decapitazione dell'ala dura di Cosa Nostra.

Dopo di che i benefici promessi o prospettati, al di là del comune interesse a disarticolare lo schieramento "militare" o stragista, potevano essere, nell'immediato, dei trattamenti (individuali) di favore degli esponenti dello schieramento "trattativista" e sia nei confronti dei capi ancora liberi e ovviamente interessati a preservare lo status libertatis, sia nei confronti di quelli detenuti, per quanto possibile nell'ambito soprattutto di misure di carattere amministrativo. In prospettiva, come già detto, si ventilava la possibilità di una graduale modificazione del quadro normativo, in senso favorevole ai mafiosi: ma non come condizione per la cessazione delle stragi, bensì, e al contrario, come naturale sbocco di un'evoluzione innescata da un allentamento del clima di tensione e dal ritorno ad una condizione di "normalità" della situazione dell'ordine pubblico.

Nessun interesse, dunque, neppure indiretto a brandire la minaccia mafiosa come strumento di pressione sul Governo per condizionarne le scelte in una situazione di costrizione, quale sarebbe stata la prospettazione di nuove stragi se non fossero state accolte le richieste di Cosa Nostra, essendo semmai il pericolo costituito dalla possibilità che la componente mafiosa disponibile a questa sorta di dialogo o di intesa a distanza soccombesse nella competizione con lo schieramento antagonista, e che quindi a prevalere fosse la strategia più sanguinaria e violenta: come sarebbe accaduto

se i capi della componente più moderata fossero stati messi fuori gioco da improvvise catture o arresti.

Insomma, una trattativa “di polizia”, nella sua concreta articolazione, ma di ampio respiro strategico.

#### **6.4.- La proposta inconfessabile.**

Lasciamo che a parlare siano i fatti, come accertati in questo processo e in alcuni di quelli, già definiti con sentenze divenute irrevocabili, che l’hanno preceduto.

E i fatti ci dicono che tra la fine di luglio e i primi di agosto del ’92, mentre fervevano i contatti degli ufficiali del R.O.S. con Vito CIANCIMINO e ci si apprestava a compiere un salto di qualità con la partecipazione personale di MORI agli incontri riservati con l’ex sindaco di Palermo (o comunque quel salto di qualità si era da poco compiuto, ove si volessero anticipare i tempi rispetto al timing della vicenda come offerto dallo stesso MORI, riportandosi alle annotazioni delle sue agende), il R.O.S. diretto da Mario MORI si preparava e si attrezzava per una svolta sul piano operativo: l’allestimento di una squadra catturandi, al comando del Capitano DE CAPRIO (nome di battaglia “Ultimo”), con la missione di scovare e catturare niente di meno che il capo di Cosa Nostra, Salvatore RIINA.

Più esattamente, già alla fine di luglio, secondo la scansione temporale accertata nel processo che vide MORI e DE CAPRIO imputati di favoreggiamento aggravato in relazione all’episodio della mancata perquisizione del covo di RIINA – entrambi assolti con la formula “perché il fatto non costituisce reato” con sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 20.02.2006, confermata in appello e divenuta irrevocabile<sup>387</sup> - e secondo quanto ha dichiarato il Generale MORI al processo BORSELLINO ter, risalirebbe una prima riunione operativa alla caserma dei Carabinieri di Terrasini.

Il numero e il livello dei partecipanti denota l’importanza di quella riunione.

---

<sup>387</sup> Sentenza versata in atti; e per la ricostruzione della vicenda e la valutazione del suo esito processuale si rimanda al Capitolo 13 e par. 1, pagg. 1963-1969 della sentenza qui appellata.

Erano infatti presenti il M.llo LOMBARDO, all'epoca ancora comandante della locale Stazione dei CC., il suo superiore gerarchico, Capitano BAUDO, comandante della Compagnia CC di Carini, nonché il Col. Sergio CAGNAZZO, vice comandante operativo della Regione Sicilia, e, per il R.O.S., il Maggiore Mauro OBINU, comandante del Reparto Criminalità Organizzata, il Capitano ADINOLFI, comandante della Sezione Anticrimine di Palermo, e il Capitano DE CAPRIO, comandante della I sezione del Reparto C.O.: «Lo scopo era quello di costituire una squadra composta sia da elementi del ROS che della territoriale, che avrebbe dovuto occuparsi in via esclusiva delle indagini finalizzate alla cattura di Salvatore RIINA. Al mar.llo Lombardo, soggetto ben inserito nel territorio e profondo conoscitore della realtà mafiosa, in grado di disporre di utili canali confidenziali (tra questi, quel Salvatore Brugnano che, successivamente all'arresto del Riina, sarà sospettato dal gotha mafioso – come ha riferito in dibattimento il collaboratore Brusca – di aver contribuito alla cattura del latitante), venne affidato l'incarico di attivare le sue fonti al fine di reperire notizie che potessero essere sviluppate dal ROS, con l'effettuazione delle necessarie e conseguenziali attività di indagine, in direzione della ricerca del boss corleonese»<sup>388</sup>.

E a fine settembre, nel corso di una nuova riunione operativa non meno riservata della precedente, sempre alla presenza del Capitano DE CAPRIO e del Maggiore OBINU, entrambi sotto il comando del Col. MORI, loro diretto superiore gerarchico n.q. di vicecomandante operativo del R.O.S., il M.llo LOMBARDO riferì l'informazione ricevuta dalle sue fonti, secondo cui era Raffaele GANCI, capo della potente famiglia mafiosa della Noce di Palermo a farsi carico in quel momento, insieme ai suoi figli, di proteggere la latitanza di Salvatore RIINA.

---

<sup>388</sup> Cfr. pag. 6 della sentenza del Tribunale di Palermo, 20.02.006. Ivi si legge ancora che «A quella riunione ne fece seguito una seconda, in settembre, cui parteciparono i medesimi col. Cagnazzo, mar.llo Lombardo, magg. Obinu, cap. De Caprio ed il mar.llo Pinuccio Calvi, in servizio presso la prima sezione del ROS, nella quale il Lombardo indicò in Raffaele Ganci, a capo della famiglia mafiosa del quartiere denominato "Noce" di Palermo, e nei suoi figli le persone più vicine al Riina in quel momento, in quanto incaricate di proteggerne la latitanza.

Sulla scorta di queste informazioni, tra l'altro coincidenti con quelle già in possesso del cap. De Caprio circa il particolare legame che univa i Ganci al Riina, la prima sezione del ROS avviò, a fine settembre 1992, una complessa attività di indagine sul territorio...».

Alla fine settembre, la squadra operativa allestita dal Capitano DE CAPRIO, e forte di 14-15 elementi, scende in Sicilia e dà inizio ad una complessa attività investigativa con una serie di servizi di intercettazione pedinamento, osservazione diretta e riprese video sull'obbiettivo GANCI, utilizzando anche una telecamera piazzata all'interno di un furgone di volta in volta parcheggiato nei pressi dei siti sottoposti a controllo.

Dunque, nel medesimo frangente temporale in cui MORI e DE DONNO sollecitavano Vito CIANCIMINO a sondare la disponibilità dei vertici mafiosi ad allacciare un dialogo per porre fine alle stragi, lo stesso R.O.S. diretto da Mario MORI si prefiggeva e si attrezzava concretamente per catturare colui che della violenza stragista era giustamente ritenuto il principale artefice e ispiratore: come dire che da un lato si voleva trattare con RIINA, poiché i due ufficiali del R.O.S. non dubitavano che CIANCIMINO fosse vicino al gruppo corleonese e che avesse canali di collegamento (o che fosse in grado di riattivarli, all'occorrenza) con i suoi "paesani", intendendo per tali anzitutto e proprio Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO (*perché sennò non sarei andato da Vito CAINCIMINO*, dice DE DONNO). Ma, dall'altro, si puntava ad arrestare Salvatore RIINA, cioè colui che, almeno apparentemente, avrebbe dovuto essere il naturale destinatario di quella proposta di dialogo.

L'evidente contraddizione sembrerebbe allora dare ragione alla versione dei due odierni imputati che hanno sempre sostenuto, con argomentazioni peraltro non proprio convergenti, che la proposta di una trattativa con Cosa Nostra era solo un espediente per guadagnarsi la fiducia di CIANCIMINO; o, variante, per sospingerlo sempre di più dalla loro parte, facendogli compiere dei passi da cui non avrebbe potuto tornare indietro; o, altra variante, per verificare se fosse effettivamente in grado di avere dei contatti con i vertici dell'organizzazione mafiosa e potesse quindi fornire elementi utili alle indagini (sui responsabili delle stragi): anche se, in realtà, di ciò erano già certi nel momento in cui avevano deciso di puntare su una sua collaborazione (DE DONNO, al processo di Firenze: «*Ciancimino non si è mai dichiarato uomo d'onore, comunque era in grado di arrivare ai vertici dell'organizzazione corleonese*»); ancora DE DONNO, al processo MORI/OBINU: «*eravamo sicuri che potesse avere dei canali*



*con cui fornirci elementi utili per comprendere quello che succedeva»*: cfr. pag. 88 del verbale di trascrizione dell'udienza 8.03.2011).

Ma si è già visto come tale narrazione, al di là delle discrasie e incongruenze tra e nelle diverse spiegazioni addotte per giustificare il ricorso all'asserita "simulazione" che i due ufficiali avrebbero messo in atto nei riguardi di CIANCIMINO, si infranga contro un muro di obiezioni insuperabili, che traggono alimento dai comportamenti – commissivi e soprattutto omissivi – concretamente posti in essere dai medesimi ufficiali per tutto il corso della vicenda dei loro contatti con l'ex sindaco di Palermo.

Basti ricordare:

la preliminare ricerca di un sostegno e una copertura politica alla loro iniziativa, quando ancora non si poteva nutrire alcuna certezza su cosa potesse scaturirne;

l'evidente contrasto tra la motivazione addotta per giustificare la scelta di non informare l'A.G. dell'iniziativa intrapresa – sotto il profilo che si trattava di un'attività di polizia finalizzata all'instaurazione di un rapporto con una potenziale fonte confidenziale, ricadente quindi nella previsione dell'art. 203, c.p.p. – e l'opposta decisione di metterne al corrente i vertici politico-istituzionali, svelando loro l'identità del potenziale confidente;

la omessa documentazione degli incontri con Vito CIANCIMINO e del contenuto dei relativi colloqui, neppure sotto forma di appunti per promemoria, non avendo – né MORI né DE DONNO – avvertito il dovere di redigere relazioni di servizio<sup>389</sup>: come pure sarebbe stato richiesto, se davvero la loro fosse stata un'iniziativa di polizia giudiziaria, dal disposto dell'art. 357, comma 1 c.p.p., e come del resto era prassi di tutte le forze dell'ordine, compreso il R.O.S. (v. testimonianza del Generale GANZER,

---

<sup>389</sup> Singolare, ma emblematica di un modus operandi poco consono ad un ufficiale di polizia giudiziaria, è la spiegazione addotta da DE DONNO al processo MORI/OBINU: «No, tra l'altro partecipava agli incontri il vice comandante del Ros, che è il responsabile operativo per l'arma dei Carabinieri in Italia, quindi non c'ha bisogno di scriversi da solo le relazioni di servizio. L'attività che noi abbiamo condotto è stata condotta esattamente nei termini che io ho descritto, non è successo nulla di più. E quando questa attività ha superato i limiti che ci consentiva il Codice di Procedura Penale, noi abbiamo avvisato il Procuratore della Repubblica di Palermo (N.d.r.: nel senso che dopo l'arresto, avrebbero avvisato il Procuratore della Repubblica prima di effettuare il colloquio investigativo). Noi abbiamo avvisato la Procura della Repubblica di Palermo, non altri, e abbiamo consegnato Vito Calogero Ciancimino ai Magistrati della Procura della Repubblica di Palermo che è quello che prevede il Codice».

e del Col. RICCIO) nel gestire i contatti con informatori, fonti confidenziali e quant'altri;

le opposte, ma parimenti incongrue spiegazioni addotte per giustificare la scelta di non monitorare gli spostamenti e i contatti di Vito CIANCIMINO, e di attivare servizi di intercettazione telefonica o ambientale o di pedinamento, appostamento (neppure nei confronti del figlio Massimo che curava i contatti del padre con terzi): e ciò neppure dopo che lo stesso Vito CIANCIMINO, che già aveva dato prova eloquente di essere riuscito effettivamente a contattare i vertici mafiosi, ebbe comunicato il suo proposito di collaborare senza riserve con i Carabinieri alla cattura di RIINA. Sul punto, DE DONNO ha spiegato che monitorare i movimenti di CIANCIMINO avrebbe comportato il rischio di mandare in fumo il capitale di fiducia che così faticosamente erano riusciti a costruire, passo dopo passo<sup>390</sup>; mentre MORI ha dichiarato che non avrebbe mancato di attivare quei servizi, se l'operazione fosse andata avanti e fosse risultato che CIANCIMINO aveva avuto o fosse in grado di avere i contatti con esponenti di vertice dell'organizzazione.

In realtà, l'eventuale attivazione di servizi di intercettazione avrebbe richiesto di raccordarsi con l'A.G., sicché la scelta omissiva è sintomatica del deliberato proposito di tenere l'A.G. all'oscuro della loro iniziativa: che è cosa ben diversa dall'avvalersi della facoltà ex art. 203, comma 1 c.p.p. di non rivelare l'identità dei propri informatori. Ed ancora:

la concertazione di una versione da propinare ai vertici mafiosi per giustificare il congelamento della trattativa, in modo però da lasciare aperto uno spiraglio alla possibilità di una ripresa del dialogo, una volta che si era riusciti ad aprire un canale di comunicazione;

---

<sup>390</sup> Non si accorge il Capitano DE DONNO che così argomentando contraddice quanto lui stesso ha dichiarato, sempre al processo MORI/OBINU quando sostiene che né lui né il suo comandante credevano che CIANCIMINO si stesse realmente adoperando per stabilire contatti con i vertici mafiosi: se davvero fossero stati convinti che non ne avesse alcuna intenzione e che volesse solo prendere tempo così fosse stato, l'attivazione di servizi di intercettazione o di servizi di pedinamento, più che mettere a rischio il rapporto di fiducia con la potenziale fonte confidenziale, sarebbe stata del tutto inutile.

l'essersi adoperati per perorare presso la FERRARO – e quindi il vertice del Dicastero della Giustizia – la causa del rilascio del passaporto in favore del CIANCIMINO, in un momento in cui, a loro dire, la loro collaborazione si era bruscamente interrotta a causa dell'irricevibile proposta che essi avevano avanzato allo stesso CIANCIMINO quando questi chiese *cosa offrissero in cambio*; e considerato che, sempre a loro dire, proprio la richiesta del passaporto aveva fatto loro temere che CIANCIMINO stesse bluffando, motivo di più per non assecondarlo (e infatti DE DONNO sostiene che lo convinsero che non era il caso: ma la realtà dei fatti, come s'è visto, è tutt'altra, perché CIANCIMINO presentò rituale richiesta di rilascio del passaporto; ha sempre sostenuto di averlo fatto d'intesa con i carabinieri, in quanto aveva bisogno di portarsi all'estero per sviluppare i contatti necessari all'espletamento della sua "missione"; e gli stessi Carabinieri in effetti mossero qualche cauto passo per farglielo ottenere); il fatto stesso di non essersi precipitati a richiedere l'autorizzazione per un colloquio investigativo con CIANCIMINO, dopo il suo arresto, per ricucire la frattura intervenuta nei loro rapporti e riceverne i ragguagli necessari sulle mappe già consegnate a sua richiesta e sull'ulteriore documentazione che lo stesso CIANCIMINO aveva sollecitato (e che a dire di DE DONNO, gli era stata pure consegnata, il giorno dell'arresto): vero è che CIANCIMINO si sentiva tradito e ce l'aveva con i carabinieri, ma questo era un motivo di più per chiarire l'equivoco, mentre l'essere tornato in carcere acuiva il disagio del potenziale infiltrato e poteva fornire una spinta in più a riprendere una collaborazione che, se coronata da successo, con la cattura del capo di Cosa Nostra, avrebbe certamente giovato alla sua posizione). Invece, i carabinieri attesero che fosse lo stesso CIANCIMINO a sollecitare un colloquio – tramite il solito avv. GHIRON – e, quando lo ebbero, si disinteressarono del tutto delle mappe o dell'ulteriore documentazione relativa a utenze ENEL e AMAP da cui CIANCIMINO sembrava così fiducioso di poter ricavare elementi decisivi per individuare il covo di RIINA (v. infra).

Per l'insieme di queste ragioni e per tutte le altre considerazioni spese in precedenza sul medesimo tema, non può che ribadirsi la conclusione già rassegnata: l'iniziativa intrapresa da MORI e DE DONNO con l'avallo (o su input, poco importa) del loro diretto superiore, il Generale SURANNI, attraverso i contatti con Vito CIANCIMINO in quell'estate del '92 non fu una mera operazione di polizia, e tanto meno di polizia giudiziaria.

Si potrebbe allora sostenere, per spiegare l'apparente schizofrenia delle mosse compiute dai Carabinieri, che, non essendo prevedibili gli sviluppi e l'esito della via intrapresa di una trattativa con i vertici mafiosi, anche per l'assenza di una chiara ed esplicita copertura politica in tal senso, si era deciso di percorrere una via parallela – per l'eventualità che quella negoziale non fosse andata a buon fine - e certamente più consona al dovere di un reparto operativo e di investigazione qual era il R.O.S., di combattere e contrastare senza riserve e sconti l'organizzazione mafiosa di quanto non fosse la ricerca di un'intesa.

Se non fosse che, proprio nel momento in cui la via di un possibile negoziato si era materializzata sotto i loro occhi con la conferma da parte di Vito CIANCIMINO della disponibilità dei vertici mafiosi a trattare e con il conseguente e logico invito a dire cosa avessero da offrire (*in cambio*), ecco che gli stessi Carabinieri mostrano di non essere affatto interessati a *quel* negoziato, perché la loro offerta è solo quella (in sé di misera portata) di un giusto processo ai boss latitanti che si fossero consegnati (a loro, cioè ai carabinieri) e un equo trattamento (qualunque cosa volesse significare tale locuzione) ai loro familiari.

L'evidente irricevibilità di una simile offerta costituirebbe la migliore riprova che i Carabinieri non avevano mai avuto la reale intenzione di trattare, che avevano ingannato CIANCIMINO, facendoglielo credere, fino a calare la maschera quando si resero conto che non potevano più reggere il gioco ed era venuto il momento di rivelare le loro vere intenzioni.

Ed allora bisognerebbe rimettere in discussione la conclusione già rassegnata come certa sulla scorta delle argomentazioni esposte. Ma il fatto è che gli stessi ufficiali del

R.O.S. odierni imputati si sono avventurati in una spiegazione del tutto incongrua quando sostengono che non si aspettavano la conferma della disponibilità dei vertici mafiosi a trattare, e la successiva domanda di CIANCIMINO li colse alla sprovvista, tanto che quella proposta irricevibile la buttarono giù solo perché non avevano altro da dire, essendo consapevoli che non poteva essere presa in considerazione (cfr. MORI, al processo di Firenze, udienza 24.01.1998: «*A questo punto capii che non c'era più nulla da fare, cioè non si poteva più allungare il brodo (...)*Peraltro non avevo nulla da offrire io, perché lui mi aveva detto: “che cosa offrite?”. E allora a questo punto dissi: “Beh, noi offriamo questo. I vari RIINA, PROVENZANO e soci si costituiscono e lo Stato tratterà bene loro e le loro famiglie»); ed ancora MORI, al BORSELLINO ter, udienza 27.03.1999: «*Ma soprattutto rimasi sorpreso dall'accettazione e fui messo in difficoltà dalla domanda successiva di CIANCIMINO: “Va bene, ma voi cosa offrite in cambio di questa apertura?” Noi non potevamo offrire...e io risposi: “Va bene, i vari RIINA, PROVENZANO e soci si consegnino e noi avremo rispetto e cura delle famiglie di chi si consegnerà»*. E DE DONNO, al processo di Firenze: «*Cioè ci disse: “sono d'accordo. Va bene, accettano. Vogliono sapere che cosa volete”. E lì fummo un attimino impreparati. Nel senso che noi ritenevamo – almeno io e il comandante – ritenevamo che questa eventualità non si potesse verificare. Però avevamo anche per un attimo ipotizzato, si trattò di decidere subito e in poco tempo quale era la strada migliore da percorrere. E ritenemmo giusto, opportuno in quel momento, lanciare una proposta ultimativa al nostro interlocutore, che fu quella di chiedergli, diciamo chiaramente a CIANCIMINO, che la nostra richiesta era quella di una consegna da parte di RIINA e di PROVENZANO, vertici dell'organizzazione, a fronte di un equo trattamento giudiziario per loro e per i loro familiari»); ed ancora DE DONNO, al processo MORI/OBINU: «*Al che il Comandante disse, in maniera tranquilla, seria e incontestabile: “si consegnino tutti i latitanti e noi gli garantiamo un giusto processo e un trattamento equo per le famiglie»*).*

Come già s'è detto, la conferma della disponibilità a trattare comunicata da CIANCIMINO in occasione del quarto incontro era un esito tutt'altro che improbabile

alla luce dei segnali che già negli incontri precedente lo stesso CIANCIMINO aveva lanciato per conto dei suoi referenti mafiosi o per sincerarsi lui stesso della serietà della proposta di dialogo da veicolare ai vertici mafiosi (a partire dalla richiesta di poter spendere i nomi dei due ufficiali); men che meno poteva cogliergli alla sprovvista, considerato lo stadio a cui era giunta quella preliminare fase del potenziale negoziato, la richiesta di calare le carte in tavola e dire cosa avessero da offrire alla controparte di quel negoziato.

Non rimane quindi che un'altra spiegazione: l'unica in grado di ricondurre i pezzi di una strategia apparentemente schizofrenica ad un disegno unitario e coerente. E per fare emergere tale spiegazione occorre risalire al nocciolo ed al vero senso della proposta che fin dall'inizio i Carabinieri del R.O.S. avevano inteso rivolgere a Vito CIANCIMINO.

Ed invero, prepararsi a catturare RIINA non era affatto in contraddizione con la ricerca di un dialogo perché la finalità era quella di disarticolare lo schieramento stragista – e per questa via depotenziare la minaccia di ulteriori eclatanti attentati – procedendo lungo due direttrici.

La prima era costituita appunto dalla cattura del capo indiscusso dell'organizzazione mafiosa, quel Salvatore RIINA ritenuto il più feroce e accanito fautore della linea dura: la sua cattura avrebbe significato infliggere un colpo mortale a quello schieramento.

La seconda era di propiziare indirettamente, e cioè attraverso la neutralizzazione dello schieramento “militarista”, e non per *affectio societatis* ma solo per una convergenza di interessi strategici, l'avvento di una leadership disponibile a tornare a strategie criminali più consone alla storia dei rapporti tra la mafia e la politica o gli apparati dello Stato, che privilegiavano la ricerca di complicità e connivenze per un più proficuo esito dei propri affari, e aliene o poco inclini ad una linea di contrapposizione violenta di attacco frontale allo Stato.

Naturalmente le due direttrici potevano incontrarsi e incrociarsi solo se dallo schieramento mafioso o dalle componenti dell'organizzazione mafiosa etichettabili come moderate, e in cui potevano riconoscersi capi e gregari insofferenti del pugno di

ferro con cui RIINA reggeva l'organizzazione e al contempo preoccupati delle conseguenze a cui la svolta stragista avrebbe esposto l'intera organizzazione – come CANCEMI avrebbe rivelato ai magistrati che lo interrogarono nel marzo del '94 – fosse venuto un concreto segnale della propria disponibilità a dare un apporto incisivo alla cattura di RIINA e dei suoi più fedeli luogotenenti.

E dunque un effetto sorpresa vi fu davvero in occasione dello showdown del quarto incontro: ma solo nel senso che MORI e DE DONNO realizzarono in quel momento, sulla base delle richieste veicolate da CIANCIMINO per conto dei vertici mafiosi, o della reazione che ebbe alla loro proposta “ultimativa”, che egli era latore della volontà e delle pretese non già della componente moderata con cui i carabinieri puntavano ad allacciare per suo tramite un possibile dialogo, ma al contrario con lo stesso RIINA e i capi corleonesi fautori della linea dura.

Insomma, la proposta irricevibile avanzata all'atto dello showdown non fece che svelare senza più cautele, infingimenti e paludamenti, il senso dell'iniziativa intrapresa dai Carabinieri fin da quando avevano deciso di contattare Vito CIANCIMINO e il vero, recondito significato della proposta che fin dall'inizio avevano inteso rivolgergli. E tuttavia in quella proposta finale – nel senso che avrebbe posto fine alla prima fase della collaborazione instaurata con CIANCIMINO – si prospetta come obiettivo a cui i Carabinieri erano interessati la cattura di PROVENZANO non meno di quella di RIINA.

Con riserva di tornare sul punto, va fin d'ora anticipata che questa è la versione di MORI e DE DONNO. Perché CIANCIMINO, né nell'interrogatorio del 17 marzo 1993, né nei successivi interrogatori in cui tornerà sulla vicenda dei suoi contatti con il R.O.S. e neppure negli scritti in cui si sofferma sui vari aspetti e sui momenti salienti di quella “trattativa”, fa espressamente i nomi di RIINA e PROVENZANO, ma parla più genericamente, di *boss latitanti grossi*. Ma soprattutto, quando parla del contributo che si era offerto di dare dopo avere superato ogni remora a collaborare con i Carabinieri, fa riferimento ad un solo boss, che in alcuni scritti chiarirà essere proprio RIINA (“*le carte richieste per tentare di individuare le possibili dimore del boss, mi*

*sono state portate incomplete e dovevano essere integrate....” ; “all’epoca pensavo a RIINA, ma era solo un’ipotesi...” : v. infra): come peraltro il capitano DE DONNO gli avrebbe chiesto quando si rividero dopo che lo stesso CIANCIMINO aveva deciso di passare il Rubicone («**Gli chiesi di darci subito degli elementi tramutabili immediatamente in attività di Polizia Giudiziaria. Praticamente gli chiesi di collaborare con noi per la cattura di Totò RIINA**»). E gli fa eco MORI: «**E noi eravamo già preparati a questa risposta...a questa domanda e DE DONNO gli rispose: “Noi vogliamo Totò RIINA, catturare Totò RIINA”. E lui accettò**»).*

Bernardo PROVENZANO sembra letteralmente sparire dai radar di questa nuova fase della collaborazione instauratasi tra CIANCIMINO e il R.O.S., al punto che non gli sarà chiesta alcuna notizia o informazione sul conto di quello che pure era accreditato di essere l’alter ego di RIINA (come DE DONNO ha confermato al processo MORI/OBINU, dandone al solito una spiegazione del tutto incongrua).

Perché va bene concentrare l’attenzione su RIINA e sul contributo strettamente operativo che CIANCIMINO poteva dare alla sua cattura. Ma rinunciare in partenza anche solo a chiedere, sul conto di PROVENZANO, ad un CIANCIMINO ormai determinato, peraltro, a collaborare con i Carabinieri (per ricavarne, come lui stesso ebbe a dichiarare, un aiuto ad una favorevole definizione dei suoi processi, tutti inventati: «*Decisi allora di passare il Rubicone e comunicai ai Carabinieri che volevo collaborare efficacemente. Chiesi che i miei processi, “tutti inventati”, si concludessero bene*») quelli che lo stesso DE DONNO definisce **degli elementi tramutabili immediatamente in attività di Polizia Giudiziaria**, è arduo da credere.

Soprattutto dopo che i due ufficiali del R.O.S. avevano calato la maschera e rivelato che l’unica offerta che potevano fare ai vertici mafiosi era di assicurare un giusto processo ai latitanti che si fossero consegnati e un equo trattamento alle loro famiglie; e CIANCIMINO aveva, dopo l’iniziale sfuriata, accettato in pratica, di collaborare.

Ma quel che preme per adesso segnalare è che, se lo scenario che i carabinieri avevano in mente fin dall’inizio era quello di tentare attraverso CIANCIMINO un’intesa “a distanza” con quella che presumevano essere una componente autorevole ma



minoritaria di Cosa Nostra in nome di un comune interesse a disarcionare RIINA e i suoi fedelissimi per (ri)consegnare l'organizzazione mafiosa ad una leadership moderata, un dolo sia pure indiretto di minaccia per indurre il Governo a cedere alle pretese di quello stesso schieramento mafioso che si voleva disarticolare e neutralizzare sarebbe del tutto incongruo.

#### **6.4.1.- Il vero tenore della proposta finale rivolta a Vito CIANCIMINO.**

Ma l'ipotesi ricostruttiva così delineata non ha solo un fondamento logico per la sua idoneità a far combaciare i pezzi della storia, ricomponendo in una trama unitaria e coerente un coacervo di risultanze altrimenti contraddittorie, soprattutto per la parte che concerne i comportamenti posti in essere dai Carabinieri del R.O.S.

Essa ha anche un solido appiglio testuale, se si va a scavare nella formulazione della proposta iniziale che, con le recondite intenzioni di cui s'è detto, MORI e DE DONNO rivolsero inizialmente a Vito CIANCIMINO.

Si scoprirà infatti che, anche sotto questo aspetto, la versione dei due ufficiali del R.O.S. e quella dell'ex sindaco di Palermo non sono del tutto coincidenti, ed anzi, ad una lettura più attenta, registrano una differenza sostanziale.

Per cogliere tale differenza e valutarne la rilevanza è opportuno accompagnare il raffronto tra le dichiarazioni rese al riguardo da Vito CIANCIMINO nell'interrogatorio del 17 marzo 1993 (quello delle ore 09:30) e quelle che i due ufficiali del R.O.S. hanno reso nei vari processi in cui sono stati sentiti, o nel corso di esame dibattimentale o con dichiarazioni spontanee (come è accaduto per MORI nel processo in cui era computato con il Maggiore OBINU di favoreggiamento aggravato in relazione all'episodio di Mezzojuso; e per lo stesso MORI ed anche per DE DONNO nel presente processo) con una sintetica ricognizione degli scritti attribuibili con certezza a Vito CIANCIMINO e nei quali questi ritorna, direttamente o indirettamente, sulla vicenda dei suoi contatti con i Carabinieri del R.O.S.

*Sinossi degli scritti di Vito CIANCIMINO.*

Sono stati acquisiti tre gruppi di documenti:

- A) documenti sequestrati a Vito Ciancimino il 3.06.1996 nel corso di una perquisizione della sua cella al carcere di Roma Rebibbia (v. pagg. 1376-1405 della sentenza);
- B) documenti sequestrati a Massimo Ciancimino in occasione della perquisizione della villa dell'Addaura il 17.05.2005 (v. pagg. 1376-1405 della sentenza);
- C) documenti in varie soluzioni consegnati da Massimo Ciancimino alla Procura distrettuale di Palermo o a quella omologa di CL e riversati nel fascicolo dibattimentale.

I documenti del gruppo "C" sono in tutto 48, dei quali 16 originali e 32 prodotti in fotocopia. Sono stati tutti sottoposti a perizia chimico-merceologica e grafologica per accertare se vi siano tracce di manipolazione o contraffazione, e per stabilire possibile provenienza e datazione dei manoscritti, nonché della carta e del dispositivo con cui sono stati realizzati i documenti presenti in fotocopia. (v. pagg. 696-763 della sentenza).

In conformità alla linea di doverosa cautela nel valutare la genuinità dei documenti prodotti da M.C., la sentenza qui appellata reputa che non possa farsi affidamento sul documento classificato "3P" consegnato da Massimo Ciancimino il 13 settembre 2010 costituito da due fogli dattiloscritti aventi il seguente contenuto: *"APPUNTI PER INCONTRO A FUTURA MEMORIA aggiungere allegati. Ho sempre dichiarato pubblicamente di conoscere il << grande architetto >> Eppure in quasi quindici anni nessuno dei notabili ha ritenuto importante ascoltarmi. Fin dai tempi del delitto Mattarella ho lanciato messaggi per potere essere ascoltato. Ho scritto a tutte le commissioni antimafia (ne conservo copie) Ho anche scritto personalmente ad esponenti che ho sempre ritenuto non controllati dal sistema (Presidenti del Senato e Presidenti della Repubblica) Io stesso faccio parte di questo sistema dal lontano 1970, ma per ragioni ben più nobili di quelle che adesso muovono il tutto. Anche Io Vito*

*Ciancimino in parte ho rappresentato e contribuito a tutto questo in tutti questi anni. Il piano folle messo a punto per la destabilizzazione del nostro sistema politico-affaristico ha avuto inizio con l'inchiesta di tangentopoli. Oggi è stato irreparabilmente compromesso tutto il sistema. Un effetto domino si è abbattuto su un rodato intreccio politico affaristico mafioso. Lima non sospettava minimamente di poter essere eliminato per mano dei suoi amici-referenti. Falcone uomo dotato di notevole intelligenza ed esperienza aveva capito subito cosa e che fine gli sarebbe stata riservata dopo l'omicidio Lima. Perché doveva essere ammazzato a Palermo. Io l'ho incontrato più volte il mito Falcone al carbonaro senza scorta. Anche Borsellino aveva intuito il terribile disegno, forse ancora prima del suo collega Falcone aveva intravisto scenari inquietanti. Anche lui come Di Pietro era messo in conto. Perché Di Pietro è stato avvisato, a chi serve che vada avanti? In questa logica si sta consumando il tutto. Eppure di recente anche Buscetta ha lanciato un amo in una intervista di questi giorni. Perché neanche il fiso De Gennaro controlla il suo pupillo. A che gioco sta giocando il super-poliziotto? Perché Buscetta lancia messaggi su presunte entità esterne a questo folle disegno? Dove vuole arrivare? Il suo ambasciatore dimostra sicurezza e mi invita ad andare avanti. Anche il Conte Vaselli, persona che stimo, mi ha assicurato che mi devo continuare a fidare. Il nostro amico ha sempre mantenuto gli impegni. Falcone estate 1984 Carnevale Luglio 1990 Questi metodi prima sfasciare per poi aggiustare mi ricordano un modo di operare scorretto. Cosa nasconde la richiesta del mio amico di incontrarci all'estero. Ho fatto leggere al colonnello l'articolo pubblicato dal settimanale Il mondo lo scorso Agosto. Mi ha risposto che Roma ha voluto questo, non ha alcun potere. Come pensa di controllare gli esiti dei miei Processi. Ne Mancino ne Rognoni sono in grado. Dopo il delitto Scaglione ho capito che non ci sono regole. Solo un deficiente come Riina può avallare il tutto. Oggi nonostante tutte le cautele e le controindicazioni suggerite dai miei legali, (che non stimo), sto continuando nella strada suggerita da mio figlio Massimo. Nonostante gli inviti ad andare avanti per l'unica strada possibile so che anche io sono a Rischio. **Ho aderito alla richiesta fatta dal Colonnello Mori lo scorso giugno.** Lima falcone*

*Borsellino Salvo, ancora la lista è lunga so che se non interveniamo come ho suggerito non si fermeranno. Mori mi dice di essere stato autorizzato ad andare avanti per la mia strada Ho chiesto di potere incontrare in Privato Violante. Sono ancora in attesa del passaporto promesso dal colonnello dal capitano e dal colonnello. Che concreti rischi corre oggi mio figlio Massimo? Se i mafiosi temevano che falcone avrebbe potuto pilotare le sorti del maxi-processo in Cassazione lo avrebbero dovuto ammazzare prima dell'introduzione del sistema di rotazione E stato ucciso per profilassi non per quello che aveva fatto ma per quello che poteva fare da Roma”.*

Al testo che precede si aggiungono le annotazioni manoscritte a margine del primo foglio “*Immordino cretino*” ed in calce al secondo foglio “*In questa logica è stato assassinato Falcone e lui lo ha capito tanto è che quando ucciso Lima ha detto ora tocca a me*”, che sono state attribuite con certezza a Vito Ciancimino (v., per la prima, testimonianza Pagano: “*P. M. DI MATTEO : - A margine del primo foglio c'è una mano scrittura, si legge Immordino e poi qualcosa altro. Questa mano scrittura avete potuto attribuirlo a qualcuno?*; *DICH. PAGANO MARCO: - ...Sì, però con un giudizio di compatibilità alla mano di Vito Ciancimino*” e, per la seconda, testimonianza Caria: “*P. M. DI MATTEO : - In calce al secondo foglio c'è quella parte manoscritta che poc'anzi ho letto: in questa logica è stato assassinato Falcone, è l'incipit di questa parte manoscritta. Avete potuto attribuirlo a qualcuno?*; *DICH. CARIA MARIA VINCENZA : - ...È stata attribuita allo mano di Vito Ciancimino*”).

Ciò nondimeno il giudice di prime cure ha ritenuto non si possa escludere che la parte dattiloscritta sia opera di Massimo CIANCIMINO, considerato che l'intero foglio è una fotocopia e che la parte dattiloscritta essa risulta essere stata redatta con un carattere da computer per stampante, del tipo *courier* che l'esperto di polizia scientifica compulsato sul punto (Marco PAGANO) ha precisato essere stato implementato nei sistemi operativi successivamente agli anni '95-'96.

Tra i documenti consegnati da Massimo Ciancimino è stato invece valutato come genuino il documento classificato “DOC. 6” consegnato, appunto, dal predetto l'8 marzo 2010, acquisito al fascicolo del dibattimento e avente il seguente contenuto: “*Ne*

*parlerò ampiamente in occasione della Revisione del processo da me battezzato del passaporto di cui ho verbale, dopo avere insistito con Procuratore Capo Caselli e il verbale è firmato anche dal Capitano De Donno e mai smentito. Però su questo episodio, sia Mori che De Donno hanno reso falsa testimonianza al processo di Firenze, a cui sono stato chiamato a testimoniare. In sostanza, la difesa degli imputati, appunto perché informate dai loro clienti, volevano che io deponessi per sbugiardare i Carabinieri, Col. Mori e Cap. De Donno”.*

Si tratta in questo caso di un originale scritto a matita la cui grafia è stata attribuita a Vito Ciancimino (v. testimonianza Caria già citata: “...Sì, è stato scritto da Ciancimino Vito”) e che non presenta anomalie (v. ancora testimonianze Caria: “...Dal punto di vista grafico non sono state evidenziate nessun tipo di modifiche o alterazioni” e Falconi: “Dal punto di vista merceologico non abbiamo riscontrato alcuna alterazione”), pur se va evidenziato che il documento è costituito soltanto da una porzione di foglio (“È una porzione di un foglio A 4 che ha una larghezza di 21 centimetri, come lo standard dei fogli utilizzati comunemente. È una grammatura, ottanta grammi metro quadro, che è quella normalmente reperibile in commercio, e uno spessore di novanta micron, micrometri. È una porzione di foglio tagliato nella parte superiore, ovvero guardando il modo in cui viene esteso lo scritto, e quindi nella parte iniziale, inizia con "ne parlerò", fino alla fine, la parte in fondo è riscontrabile che sia stato tagliato industrialmente, ovvero ha un taglio netto tipico della produzione, mentre sopra si riscontrano minime irregolarità al microscopio”) e che, pertanto, non possa del tutto escludersi, come puntualmente rilevato già dal primo giudice, che un’alterazione possa essere stata operata mediante mutilazione di una parte del foglio intero eventualmente contenente altro scritto collegato a quello residuo.

Altro documento consegnato da Massimo Ciancimino (in occasione dell’interrogatorio del 15 maggio 2008) che può essere utilizzato perché è stata verificata la grafia ad opera di Vito Ciancimino (v. testimonianze di Maria Vincenza Caria e Sara Falconi già sopra riportate) è costituito dal manoscritto composto da n. 47 fogli avente il titolo “PARADIGMA COLLABORAZIONE” nel quale, tra l’altro, per quel che qui può

rilevare, si legge: “...Un fatto importantissimo, che da solo sta a dimostrare la mia posizione personale nei confronti del fenomeno mafioso, è quello che io ho aderito all’invito dei Carabinieri (Col. Mori e Cap. Di Donno) di collaborare con loro. Questa collaborazione, che si stava dimostrando foriera di buoni risultati è stata interrotta dall’arresto del 19-12-92. L’arresto è stato giustificato col pericolo di fuga perché avevo chiesto il passaporto alla Questura di Roma, mentre come risulta dai verbali di interrogatorio del Dott. Caselli, Procuratore Distrettuale di Palermo il passaporto era stato chiesto alla Questura col pieno accordo dei Carabinieri, che hanno sottoscritto il verbale del Procuratore Distrettuale Caselli (Binnu) (repetita juvant)... ....

....Ognuno di questi episodi (18 per ora, mi riferisco all’incontro del 21-1-94 tra il Procuratore Distrettuale Caselli, il Col. Mori e me, come 18° episodio) (1) da solo dimostra la univoca determinazione di avere collaborato e di volere continuare, in maniera più incisiva e decisiva come ho detto al Dott. Caselli proprio il 21-1-94 Alcuni di questi episodi sono di tale portata da conferire ogni beneficio di legge, presente passato e futuro Il Dott. Caselli sin dai primissimi interrogatori l’11 marzo 1993 fatto sospendere il 41 bis (effetti carcerari, restrizioni, però non ne conosco la motivazione) (1) Di questo incontro (21-1-94) non si è redatto il vero verbale ma un altro (inutile) consensualmente per evitare che potesse influire sulla incolumità della mia famiglia, se reso pubblico. Manca il verbale del 27-1-1993 in quanto dopo vari conciliaboli tra Caselli e i Carabinieri si ritenne di ascoltarmi come teste, in quanto Caselli non accettò che nel primo verbale raccontassi la mia storia della collaborazione dei carabinieri (sollecitata da loro e accettata da me) che inizio il 25-8-1992 Convenivano che in quel primo verbale che manca parlassimo di Lima. (parola incomprensibile), essendo io teste non ho il verbale.... ... ..Verbale 5 3-3-1993 (Caselli, Ingroia, De Donno capitano ROS Avv. Ghiron) Ciancimino chiede di verbalizzare rapporti coi Carabinieri ed omicidi Dalla Chiesa, La Torre, Mattarella (C. lamenta pessime condizioni climatiche in cella la quale resta aperta per proteggere C. da se stesso...)

.... ... ..Ho avuto sempre un dubbio: A questo supplizio, durato molti giorni, era estraneo Caselli? Per costringermi a dire non la verità ma quello che a Lui avrebbe

fatto più comodo?... .... Verba 9 del 17-3-93 ore 9,30 Caselli, Ingroia, De Donno capitano dei ROS Avv. Ghiron (via Cannolicchio 14) Incontro De Donno dopo varie sollecitazioni respinte. Delitti Lima, Falcone, Borsellino. Intenzione collaborare. Disegno politico 1-9-92 col. Mori. Incontro persona organo interlocutorio, altezzoso e arrogante: aggiustino prima sue cose (1-93 appello). Ritorno di fiamma Carabinieri, informati, chiedono consegna grossi latitanti. Proposta anzi. Di intesa con Mori e De Donno comunico chiuse le trattative commento: o passi o spalle coperte. Quindi Rubicone chiesi mie processi <<inventati>> si concludessero bene. Consegnai libro-bozza ai carabinieri Passaporto a De Donno per vie normali. Consegna mappe città, interessa AMAP. Utilizzo per conoscere possibile ricovero boss 17-12-92 partenza per PA Propongo appalti privi effetto Di Pietro (grossa balla). Mi promisero che mi avrebbero risposto entro Martedì successivo. Rientro sabato 19-12-92 comunico risultato a De Donno Mezz'ora dopo arrestato. Caselli chiede nome interlocutore che fornisco Dott. Antonino Cinà.... .... Verba 9 Lino Jannuzzi, nel suo libro <<IL PROCESSO DEL SECOLO>>, ha fatto una sintesi <<ANOMALA>> delle mie dichiarazioni fornite in questo verbale In buona sostanza, Jannuzzi venuto in possesso di copia del verbale ha COPIATO INTEGRALMENTE alcuni periodi, saltandone altri come si può facilmente verificare comparando il verbale con le pagine 253, 254 e 255 laddove comincia a pagina 253 <<dice VITO CIANCIMINO>> e finisce a pag. 255 con <<ARRESTATO>>... ... Verba 12 del 31-3-1993... ... Ciancimino ribadisce volontà collaborare però a causa di propalazioni riportate sui giornali, rilevando che siccome dal 25-8-1992, su loro richiesta, aveva collaborato coi Carabinieri (Mori e De Donno) ritiene che del fatto debbano essere informati Capo dello Stato, Presidente Consiglio dei Ministri, Ministro Interno e Ministro Grazia e Giustizia... ... ovviamente il Dott. Caselli non informa gli organi istituzionale indicati da Ciancimino... ... Degli <<appunti>> di Ciancimino acquisiti dall'Ufficio e scritti a matita proprio l'Ufficio trattiene quelli di Ciancimino mentre a Ciancimino vengono consegnate fotostatiche illeggibili dei suoi stessi appunti. E dire che quando io faccio fare copie fotostatiche dei miei appunti a matita (io scrivo sempre

*a matita) queste vengono dalle copisterie PIU' CHIARI E LEGGIBILI di quelli da me scritti a matita e comunque CHIARI E LEGGIBILI... ..Appendice verbale 123 Per quanto riguarda il settimanale Panorama.. .. Le notizie riportate sono tratte, la maggior parte della bozza del libro <<LE MAFIE>> registrato alla SIAE il 1-10-1992 e nello stesso mese, SPONTANEAMENTE, consegnato al Colonnello dei Carabinieri Mario Mori e al capitano De Donno ambedue del ROS... ..Verbale 21 del 24-6-1995... ..Ricordo di avere ammesso di avere conosciuto boss Provenzano... ..Forse Verbale 22 comunque dopo frattura femore (quindi 1998) Incontro con Dott. Grasso allora addetto alla Procura Generale Antimafia (Vigna) e due PM di Palermo... ..<<CAZZIATA>> di Grasso ai PM di PA perché non era stato preventivamente informato dei rapporti tra me e i carabinieri...”.*

In tale documento v'è, come si è visto, anche un riferimento al libro del giornalista Lino Iannuzzi “Il processo del secolo”, le cui pagine da 253 a 255 sono state allegate da Massimo Ciancimino all'interrogatorio del 29 ottobre 2009 con l'annotazione a margine manoscritta “*il falso è chiaro e lampante*”.

La sentenza però dichiara che il documento è di scarsa utilità perché, al netto delle spiegazioni e delucidazioni fornite da massimo CIANCIMINO, che lasciano il tempo che trovano per la sua cronica inaffidabilità, esso evidenzia solo un risentito dissenso dell'autore circa un articolo del giornalista Lino Iannuzzi poi trasfuso in un suo libro, che conterrebbe un resoconto distorto dei contatti di V.C. con il Col. MORI (avendo il giornalista assemblato passi diversi dei suoi interrogatori, estrapolandoli dal contesto). Va aggiunto che il documento predetto è la copia dattiloscritta di un manoscritto dal titolo analogo e certamente attribuibile a V.C. perché sequestratogli in esito alla perquisizione della sua cella il 3 giugno 1996.

Nessun dubbio sulla genuinità dei documenti sequestrati in quell'occasione sia perché si tratta di manoscritti attribuibili con certezza alla mano di V.C. sia per le circostanze del loro rinvenimento (cfr. decreto di perquisizione della cella di Vito Ciancimino in data 3 giugno 1996; verbale di perquisizione della cella di Vito Ciancimino in data 3



giugno 1996 nel quale si dà atto del sequestro di “N° 22 cartelle contenenti fogli vari, nonché N° 2 libri e materiale cartaceo vario”; verbale di sequestro in data 3 giugno 1996 ore 15,00 in cui si dà atto del sequestro di “N° 3 cartelle contenenti materiale cartaceo nonché N° 1 foglio manoscritto”; verbale di sequestro in data 3 giugno 1996 ore 15,40 in cui si dà atto del sequestro di “N° 22 cartelle contenenti fogli vari, nonché N° 2 libri e materiale cartaceo vario”).

Tra quelli annotati dalla sentenza di primo grado come più significativi, e alcuni dei quali già richiamati in altre parti dell’esposizione che precede, si segnalano:

1) due fogli manoscritti, nel primo dei quali, tra l’altro, per la parte che qui rileva, si legge “*Verbale 9 del 17-3-93 ore 9,30 Caselli, Ingroia, De Donno capitano dei ROS Avv. Ghiron (via Cannolicchio 14)*<sup>391</sup> *Incontro De Donno dopo varie sollecitazioni respinte. Delitti Lima, Falcone, Borsellino. Intenzione collaborare. Disegno politico 1-9-92 col. Mori. Incontro persona organo interlocutorio, altezzoso e arrogante: aggiustino prima sue cose (1-93 appello). Ritorno di fiamma Carabinieri, informati, chiedono consegna grossi latitanti. Proposta anzi. Di intesa con Mori e De Donno comunico chiuse le trattative commento: o passi o spalle coperte. Quindi Rubicone chiesi mie processi <<inventati>> si concludessero bene. Consegnai libro-bozza ai carabinieri Passaporto a De Donno per vie normali. Consegna mappe città, interessa AMAP. Utilizzo per conoscere possibile ricovero boss 17-12-92 partenza per PA Propongo appalti privi effetto Di Pietro (grossa balla). Mi promisero che mi avrebbero risposto entro Martedì successivo. Rientro sabato 19-12-92 comunico risultato a De Donno Mezz’ora dopo arrestato. Caselli chiede nome interlocutore che fornisco Dott. Antonino Cinà...”, mentre nel secondo dei detti fogli si legge: “*Verbale 9 Lino Jannuzzi, nel suo libro <<IL PROCESSO DEL SECOLO>>, ha fatto una sintesi <<ANOMALA>> delle mie dichiarazioni fornite in questo verbale In buona sostanza,**

---

<sup>391</sup> Cfr. doc. 125/A della produzione MILIO: l’inciso tra parentesi con il nome della via è evidenziato nel manoscritto con carattere stampatello e maiuscolo (il grassetto invece è dell’estensore di questa sentenza). Lo stesso indirizzo è annotato sempre tra parentesi e sottolineato nel documento intitolato “Paradigma della collaborazione”, già citato.

*Jannuzzi venuto in possesso di copia del verbale ha COPIATO INTEGRALMENTE alcuni periodi, saltandone altri come si può facilmente verificare comparando il verbale con le pagine 253, 254 e 255 laddove comincia a pagina 253 <<dice VITO CIANCIMINO>> e finisce a pag. 255 con <<ARRESTATO>>”;*

2) n. 17 fogli in parte dattiloscritti e in parte manoscritti col titolo “PARADIGMA DELLA COLLABORAZIONE”, nei quali, per le parti che qui interessano, tra l’altro si legge:

- (dattiloscritto) *“Un fatto importantissimo, che da solo sta a dimostrare la mia posizione personale nei confronti del fenomeno mafioso, è quello che io ho aderito all’invito dei Carabinieri (Col. Mori e Cap. Di Donno) di collaborare con loro. Questa collaborazione, che si stava dimostrando foriera di buoni risultati è stata interrotta dall’arresto del 19/12/1992. L’arresto è stato giustificato col pericolo di fuga perché avevo chiesto il passaporto alla Questura di Roma, mentre come risulta dai verbali di interrogatorio del Dott. Caselli, Procuratore Distrettuale di Palermo il passaporto era stato chiesto alla Questura col pieno accordo dei Carabinieri, che hanno sottoscritto il verbale del Procuratore Distrettuale Caselli (repetita juvant);*

- (dattiloscritto) *“Ognuno di questi episodi (mi riferisco come diciottesimo all’incontro del 21/01/1994 tra il Procuratore Distrettuale Caselli, il Col. Mori e me. Di questo incontro (21/01/1994) non si è redatto il vero verbale ma un altro (inutile) consensualmente per evitare che potesse influire sulla incolumità della mia famiglia, se reso pubblico. da solo dimostra la univoca determinazione di avere collaborato e di volere continuare, in maniera più incisiva e decisiva come ho detto al Dott. Caselli proprio il 21/01/1994. Alcuni di questi episodi sono di tale portata da conferire ogni beneficio di legge, presente passata e futura”;*

- a seguire, nella stessa pagina, un appunto manoscritto di non agevole lettura (forse *“Mappe mai inviate Appalti idem coop”*);

- manoscritto *“L’episodio importantissimo che (da solo) sta a dimostrare la posizione personale di Vito Ciancimino sta nel fatto di avere aderito all’invito dei Carabinieri (Col. Mori e Cap. Di Donno) di collaborare con loro, contro il fenomeno mafioso.*

*Questa collaborazione (iniziata la fine di agosto del 1992) si stava dimostrando foriera di buoni risultati quando è stata bruscamente interrotta dall'arresto di Ciancimino avvenuto il 19-12-92. L'arresto è stato giustificato col pericolo di fuga perché aveva chiesto il passaporto alla Questura di Roma. Mentre dai verbali di interrogatorio del Dott. Caselli acquisiti nella sua qualità di Procuratore Distrettuale di Palermo risulta che il passaporto alla Questura era stato chiesto in pieno accordo coi Carabinieri che hanno sottoscritto lo stesso verbale della Procura”;*

*- manoscritto “Spunto in questi articoli apparentemente slegati, nella mente di Ciancimino emerse il ricordo che la zona nella quale si sarebbe potuto trovare quei rifugi era proprio quella di Monreale. I tre articoli <<fusero>> nella mente di Ciancimino che il convincimento che la ricerca dei due rifugi poteva essere attuale, anche dopo l'arresto di Riina. Chiese di vedere A SOLO il Dott. Caselli ed il Col. Mori, ambedue edotti di quella ricerca iniziata prima dell'arresto: Mori per averla vissuta, Caselli per averla verbalizzata. Sono venuti Caselli e Mori, soli, a Rebibbia il 21-1-94. Raccontai i fatti, le mie valutazioni, si mostrarono oltremodo interessati e rimanemmo d'intesa che entro qualche giorno avremmo potuto, adeguatamente aiutati, riprendere quel lavoro di ricerca che ritenevano molto attuale. Non ho visto né sentito più nessuno. Solo il 2 giugno presenti stavolta il Dott. Caselli ed il Dott. Ingroia si riprese l'argomento mostrando i due lo stesso interesse di prima”;*

*3) manoscritto “PLANIMETRIE Nel periodo in cui Ciancimino collaborò coi carabinieri prima dell'arresto, concordemente valutarono che sulla scorta di alcune indicazioni vaghe che poteva fornire il Ciancimino, se fossero state corroborate da planimetrie di Palermo e provincia e da utenze ENEL ed AMAP, con buona probabilità, si poteva arrivare ad individuare due rifugi attribuibili ai corleonesi nell'ambito di un determinato territorio a monte di Palermo. All'uopo i carabinieri fornirono planimetrie di Palermo e utenze Amap. Ma sia le une che le altre si mostrarono insufficienti perché non coprivano il territorio indicato da Ciancimino. Si decise di adeguarli conseguentemente; anzi si fissò addirittura il giorno, 22-12-92.*

*Senonché 3 giorni prima il 19-12-92, come noto, Ciancimino venne raggiunto da mandato di cattura e quel lavoro passò nel dimenticatoio. Successivamente tra la fine del 1993 e gli inizi del 1994 una serie di articoli giornalistici rievocarono in Ciancimino il ricordo di quel lavoro rimasto sospeso e che non era stato sollecitato, pur essendo noto, attraverso i verbali...”.*

Ed ancora:

4) foglio manoscritto “*Mappe topografiche per individuare (possibilmente) 2 abitazioni nell’hinterland di Palermo. Questa richiesta ritenuta interessante per mia espressa volontà .. è stata fatta solo al Dott. Caselli e al Col. Mori il 21-1-1994 ed avevano origine (e continuazione) nel rapporto iniziale dei carabinieri avvenuto dal 25/8-92...(continuazione del periodo non leggibile nella copia del documento prodotta agli atti);*

5) foglio manoscritto avente il seguente contenuto “*Indipendentemente dalle valutazioni <<PONDERALI>> di Caselli. Alla (1 <<PONDERALI>>)... non posso adire per opposizione dei miei figli. Se avessi la possibilità di alzare il peso “ponderale” non lo potrei fare per lo stesso motivo: opposizione dei miei figli, perché diventato “pentito” ufficiale si ripropone lo stesso problema che provoca in loro la paura, ampiamente giustificata. ALLORA resta la collaborazione da CONFIDENTE o un “fac simile” (attestato ufficioso che possa un giorno servire). Agevolazioni sui processi non ne ho avuto nonostante le promesse dei Giuseppe – ANZI E quel che è grave la propalazione di quanto scritto nei verbali resta sulla discrezione di quanti SANNO con le inevitabili conseguenze su di me sulla mia famiglia (Tutto ciò mentre mi trovo in stato di sequestro di persona, appunto perché autorità istituzionali (giudici e carabinieri) sapevano che non volevo fuggire, sapevano che ero in possesso di carta d’identità valida per l’espatrio e SAPEVANO E SANNO DEL PASSAPORTO RICHIESTO”);*

6) foglio manoscritto avente il seguente contenuto “*Se Cangemi facesse parte della Cupola doveva sapere della trattativa condotta da con la Cupola (come membro*

*autorevole della Cupola) d'accordo coi Carabinieri. I Volta condizione possibile II Volta condizione da considerare che non si è considerata (cfr VERBALE)";*

7) foglio manoscritto nella cui parte iniziale si legge *"Mafioso secondo Marchese 18-11-1992. Se avessi fatto parte di una associazione mafiosa non avrei potuto ipotizzare quella collaborazione fatta coi carabinieri (nome uomo politico PAROLA INCOMPRESIBILE) perché sarei stato costretto a dire il nome, come ho detto durante la trattativa sia al Col. Mori che al Cap. De Donno"*<sup>392</sup> e che poi continua con altri appunti non rilevanti;

8) foglio manoscritto avente il seguente contenuto *"Lei nel verbale ha scritto che la collaborazione coi carabinieri è stata priva di effetto pratico. Ma la colpa dei mancati effetti di chi è?: a) le carte richieste per tentare di individuare le possibili dimore del boss, mi sono state portate incomplete e dovevano essere integrate. Al capitano avevo fatto notare le lacune ed eravamo rimasti d'accordo che mi avrebbe fornito le carte integrative, ma ha ritardato ed intanto è intervenuto l'arresto b) Per quanto riguarda il piano "cosiddetto politico", io di intesa coi carabinieri, sono partito per Palermo il 17-12-92 per quel contatto concordato e sono ritornato il 19 ed il 19 stesso ho avuto, alle 17,30, un incontro col capitano e lo informai che non avevo avuto il contatto e che la risposta la avrei avuto il Martedì successivo. Rimanemmo d'accordo col capitano di rivederci Martedì sia perché lui mi fornisse le carte mancanti, sia per dargli la risposta. Era il 19-12-92 il capitano se ne è andato ed io mezz'ora dopo venivo arrestato. Fatta questa premessa si può imputare a me".*

Ed ancora:

---

<sup>392</sup> Qui V.C. allude alla sua proposta di infiltrarsi nell'organizzazione mafiosa con il pretesto di essere stato incaricato da un eminente uomo politico di avviare un dialogo con Cosa Nostra per sondarne la disponibilità a "riformare" il sistema degli appalti in modo da evitare "l'effetto DI PIETRO", sostanzialmente coinvolgendo Cosa Nostra nella spartizione degli appalti, in modo che, essendo l'organizzazione mafiosa partecipe degli accordi spartitori e garante del loro rispetto, nessuno degli imprenditori (o dei politici) che facessero parte delle relative cordate potesse avere l'ardire di affrancarsene, denunciando i sodali all'A.G. per sfuggire all'arresto o lucrare vantaggi processuali.

In uno dei documenti sequestrati in carcere (per comodità si fa riferimento alla pag. 4 del file doc. n. 112 della produzione MILIO e ivi fg. 28), Ciancimino riporta una contestazione mossagli a verbale secondo cui la sua collaborazione non avrebbe prodotto risultati concreti; ma *di chi è la colpa?*, si chiede retoricamente lo scrivente. E poi spiega che le carte richieste per tentare di individuare *“le possibili dimore del boss”* gli erano state portate incomplete e dovevano essere integrate: *“al Capitano avevo fatto notare le lacune ed eravamo rimasti d’accordo che mi avrebbe fornito le carte integrative, ma ha ritardato e nel frattempo è intervenuto l’arresto per quanto riguarda il “piano cosiddetto politico”, io, d’intesa con i carabinieri, sono partito per Palermo il 17-12-92 per quel contatto concordato e sono tornato il 19, ed il 19 stesso ho avuto un incontro, alle 17:30, con il Capitano e lo informai che avevo avuto il c. e che la risposta l’avrei avuta il martedì successivo. Rimanemmo d’accordo con il Capitano di rivederci il martedì successivo, sia perché lui mi fornisse le carte mancanti, sia per dargli la risposta. Ea il 19-12-92, ed io mezz’ora dopo venivo arrestato. Fatta questa premessa si può imputare a me la mancanza di risultati di cui parla il dott. CASELLI nel verbale?”*.

Ciancimino rammenta quindi che nulla gli si può imputare per essere stata la sua sincera collaborazione improvvidamente interrotta da un mandato di cattura scorretto; e semmai le Autorità competenti, essendo edotte di come stavano le cose, avrebbero dovuto bloccare un mandato di cattura che era *“bloccabile”*, invece di restare inerti: *“sarebbe bastato dire ai Ministeri dell’Interno, Difesa e Giustizia come stavano le cose e che io collaboravo e uno dei motivi della richiesta del passaporto concordata con i carabinieri stava nel fatto che il passaporto serviva alla collaborazione”*. Se poi risultati concreti non ne sono venuti, la responsabilità è solo di chi ha ordinato l’arresto e di chi, pur sapendo, non ha fatto nulla per impedirlo.

Il manoscritto si sofferma ancora sul tentativo di individuare i siti di interesse attraverso le mappe, impedito dal fatto che mancavano alcune planimetrie; e precisa che le utenze AMAP erano incomplete, mentre quelle relative alla fornitura elettrica completamente assenti.

Gli alloggi da trovare, a suo avviso, dovevano essere tutelati da una rete di complicità enorme, per cui una faccia esterna veniva considerata sospetta e quindi il rifugio sarebbe stato immediatamente cambiato. *Convenimmo che l'operazione doveva essere condotta ad alto livello di qualificazione (col senno di poi ci potrebbe essere pure la complicità di preti).*

*L'operazione doveva svolgersi dall'alto e cioè con rilievi aerofotogrammetrici. All'epoca pensavo a RIINA, ma era solo un'ipotesi. Ma nulla vieta che siano utilizzati ancora adesso come rifugi sicuri proprio perché non ancora individuati ed anzi passati indenni attraverso le "intemperie" dell'arresto di RIINA.*

*Pertanto, occorreva riprendere l'indagine al punto in cui era stata lasciata, ERGO, continuare il lavoro delle planimetrie e delle utenze AMAP ed ENEL e cercare di individuare **le due abitazioni**.*

Ciancimino indica con precisione il perimetro in cui concentrare le ricerche: Circonvallazione (lato a), Corso Pisani (lato b), via Pitre' (lato c), linea Altofonte-Monreale (lato d). Lamenta poi che dal novero delle utenze AMAP consegnategli dal capitano, manchino quelle relative ad alcune strade che però lui aveva segnate.

Nel documento intitolato "PLANIMETRIE", CIANCIMINO (parlando di sé in terza persona) precisa che obiettivo della ricerca, per la quale occorre planimetrie ed elenchi delle utenze AMAP ed ENEL era di pervenire all'individuazione di 2 immobili che erano serviti (e potevano ancora servire) da rifugio dei corleonesi, nell'ambito di un territorio circoscritto e siti a Nord di Palermo. Si era concordato di integrare la documentazione fornendo le ulteriori mappe e utenze richieste *e si fissò il giorno 22-12-92. Ma tre giorni prima, Vito Ciancimino fu arrestato.*

Parla ancora dell'incontro, non verbalizzato, del 21 gennaio 1994 con MORI e CASELLI: entrambi si mostrarono interessati a sviluppare gli spunti investigativi da lui offerti. Ma non ha più visto né sentito nessuno, fino al 2 giugno '94, quando vanno ad interrogarlo Caselli e Ingroia. In quella sede si riprende l'argomento e lui stesso

spiegò al dott. INGROIA il primo quadrilatero in cui concentrare le ricerche. Ma poi nessuno s'è fatto più vedere.

Ancora dal doc. "PLANIMETRIE":

La richiesta di mappe topografiche per individuare 2 abitazioni nell'hinterland palermitano era stata avanzata dal V.C. al proc. CASELLI e al Col MORI nel colloquio del 21-01-94 ed era stato giudicato interessante. Ma queste richieste *"avevano la loro origine (e continuazione) nel rapporto iniziale dei carabinieri avvenuto dal 25-8-92 sino al mio arresto"*.

Nel doc. manoscritto intitolato "PARADIGMA DELLA COLLABORAZIONE" ribadisce che la collaborazione sollecitata dai carabinieri e da lui accettata ebbe inizio il 25-8-1992. Lamenta che gli manca la copia del verbale del 27 gennaio '93 perché fu sentito come teste e quindi non aveva diritto al rilascio di copia. In ogni caso fu CASELLI a rifiutare che già in quel primo interrogatorio egli parlasse della storia della sua collaborazione con i carabinieri.

Riconosce che dall'11 marzo '93 CASELLI ottenne che venisse sospeso il 41 bis nei suoi confronti, ma ignora le motivazioni (NdR: era stato lui, nell'interrogatorio del 3 marzo, in cui preannunciava i temi su cui era disponibile a rendere dichiarazioni o a fare rivelazioni, a lamentare l'estrema durezza delle condizioni in cui versava, con pericoli per la sua salute).

A pag. 2 del manoscritto/dattiloscritto acquisito come doc. 125/A si riassume il contenuto e l'oggetto dei vari interrogatori:

- Quello del 3 marzo, in cui preannuncia gli argomenti di cui intende parlare (Ma poi seguono una serie di lagnanze sulla durezza insopportabile delle condizioni carcerarie e il sospetto che caselli ne sia al corrente e voglia indurlo a parlare, non per dire la verità, ma ciò che gli preme sapere).



- Quello del 17 marzo 1993, ore 09:30 (indicato come verbale n. 9): presenti CASELLI, INGROIA, MORI E DE DONNO, oltre all'avv. GHIRON. Tra parentesi è nuovamente annotato e sottolineato un civico: “**via Cannolicchio 14**”).

Il giornalista Livio JANNUZZI: aveva manipolato le affermazioni di V.C. estrapolando brani dei suoi interrogatori per poi trasferirli in alcune pagine del suo libro “Processo del secolo”.

- Quello del 31.3.1993 (indicato come verbale n. 12). Ivi, da un'annotazione a pag. 4 si evince che questa versione del manoscritto è stato redatto nel settembre 2000 (si legge infatti: “se ad oggi (settembre 2000) volessi rileggere i miei appunti..”).

- Quello del 29-10-93 (indicato come verbale n. 16): lamenta che CASELLI ha fatto in modo che V.C. non fosse interrogato dal dott. DI PIETRO, sebbene ne avesse fatto richiesta. Lamenta inoltre di essere stato attinto da una nuova imputazione per illeciti finanziari in concorso con TRONCI; ma il processo si celebra a Roma dove l'imputazione di CASELLI viene derubricata e i due coimputati si guadagnano così la prescrizione.

Ribadisce (v. pag. 8) che manca il verbale del 27-1-1993 in quanto, dopo vari conciliaboli tra CASELLI e i Carabinieri, si ritenne di ascoltarlo come teste, in quanto *CASELLI non accettò che nel primo verbale raccontassi la mia storia della collaborazione dei carabinieri (sollecitata da loro e accettata da me) che iniziò il 25-8-1992. Convenimmo che in quel primo verbale parlassimo di LIMA.*

Non dispone quindi di quel verbale in quanto sentito come teste.

Il doc. sub 2), in parte manoscritto e in parte dattiloscritto è conforme, nella parte che qui interessa e in tutta la prima parte al documento dattiloscritto, che però consta di 47 pagine, che fu consegnato da M.C. alla Procura e che la sentenza annovera tra i pochi che possono con certezza reputare genuini. Di quest'ultimo documento è possibile stabilire la datazione grazie ad un'annotazione incidentale da cui si evince che, in sostanza, esso costituisce una sinossi della sedicente attività di collaborazione

dispiegata da V.C. a partire dalla sua decisione di collaborare con i carabinieri, attività che avrebbe avuto inizio il 25 agosto 1992. Essa nel documento viene scandita facendo riferimento al contenuto degli interrogatori resi alla Procura di Palermo, che vengono numerati nella loro sequenza cronologica. In sostanza, il manoscritto sequestrato in cella si ferma, ovviamente alla data del sequestro, o meglio ad avvenimenti anteriori. Mentre, nel documento consegnato da M.C., quel primo e originario elaborato risulta ripreso più o meno fedelmente e proseguito con la cronistoria degli avvenimenti successivi, sempre rappresentati come altrettante tappe della collaborazione di V.C. con lo Stato. Ecco perché il documento consegnato da M.C. è molto più lungo e parla di avvenimenti e di interrogatori successivi al 3 giugno 1993.

*Il vero tenore della proposta avanzata dal R.O.S.*

Ciò premesso, dai doc. sub 2), 3), 4), 7) e 8) emergono indicazioni tutte convergenti nel senso di attestare che la *collaborazione con i carabinieri* di cui a più riprese parla CIANCIMINO, quella che sarebbe iniziata alla fine di agosto 1992 o più precisamente il 25 agosto, come sostiene lui, ossia quella collaborazione che si preannunciava foriera di notevoli risultati se non fosse stata improvvidamente interrotta dall'arresto dello stesso CIANCIMINO è proprio e solo quella intrapresa a partire dalla sua decisione di *passare il Rubicone*.

Nella prima fase della trattativa, quella che si sarebbe bruscamente interrotta a causa dell'irricevibilità della proposta finale avanzata da MORI (*consegnateci i boss corleonesi e tratteremo bene le vostre famiglie*), CIANCIMINO non poteva ancora definirsi un collaboratore dei carabinieri o un collaborante nei riguardi dello Stato più di quanto non potesse definirsi un emissario o ambasciatore di Cosa Nostra. Anzi, per dirla tutta, il suo ruolo sarebbe stato omologo a quello dei carabinieri: come questi ultimi erano, o si spacciavano, per emissari di esponenti istituzionali, così "V.C." era stato autorizzato a trattare per conto di Cosa Nostra.

Ma nel momento in cui, abbandonato quel progetto, se ne abbraccia un altro (che lui stesso definisce un *piano politico*), allora sì che diviene a tutti gli effetti un

collaboratore dei carabinieri impegnato nella duplice direzione di fornire elementi utili alla cattura non già genericamente dei boss corleonesi, ma proprio e specificamente di Totò RIINA, da un lato; e di infiltrarsi, dall'altro, nell'organizzazione mafiosa per conto dello Stato.

Particolarmente esplicito è il manoscritto sub 4), laddove si legge che la richiesta di fornirgli le mappe topografiche corredate da utenze di forniture idriche ed elettriche, reiterata da V.C. in occasione dell'incontro con MORI e CASELLI del 21 gennaio 1994, aveva *origine* nel rapporto di collaborazione che aveva avuto inizio il 25 agosto 1992 e ne costituiva la prosecuzione. Ora, è di tutta evidenza, stante la netta soluzione di continuità tra le due fasi e le due distinte declinazioni del progetto di trattativa che coinvolse Vito CIANCIMINO, che il rapporto di collaborazione di cui costituiva naturale prosecuzione quella sollecitazione a fornirgli le mappe che già aveva richiesto a DE DONNO – ad integrazione della documentazione in precedenza fornitagli – non poteva che essere il rapporto di collaborazione intrapreso a partire dalla decisione di accettare la proposta di cooperare alla cattura di RIINA.

Spicca comunque, se si raffronta con la versione resa da MORI a partire dalla sua deposizione al processo dinanzi alla Corte d'Assise di Firenze il diverso tenore della proposta “irricevibile” che sarebbe stata formulata dagli ufficiali del ROS.

MORI infatti ha dichiarato che, spiazzati dalla richiesta avanzata da Ciancimino per conto dei suoi referenti mafiosi di scoprire le carte, dicendo cosa avessero da offrire “in cambio”, gli fecero una proposta provocatoria: “*si consegnino RIINA, PROVENZANO e quant'altri e noi tratteremo bene le loro famiglie*”.

Nell'interrogatorio del 17 marzo 1993, ore 09:30, così come negli scritti certamente a lui attribuibili nei quali ne fa cenno, Vito CIANCIMINO riporta la proposta in una formulazione diversa, il cui senso è “**consegnateci i boss latitanti**”. Così dice testualmente nel citato interrogatorio (“*Ci fu un ritorno di fiamma delle persone delle quali ho detto sopra, le quali mi diedero piena delega a trattare. Chiamai i carabinieri i quali mi dissero di formulare questa proposta: “**Consegnino alla giustizia alcuni latitanti grossi e noi garantiamo un buon trattamento alle famiglie**”*”) ma

sostanzialmente analoga è la formulazione (*“Carabinieri, informati, chiedono consegna grossi latitanti”*) riportata nel doc. sequestrato in cella, sub 1); mentre quella dello scritto *“I Carabinieri”*, che è il documento manoscritto che più diffusamente si sofferma sui contatti con i carabinieri del ROS, è copia fedele della versione che risulta dal verbale d’interrogatorio (*“Ci fu un ritorno di fiamma delle persone delle quali ho detto sopra, le quali mi diedero piena delega a trattare. Chiamai i Carabinieri i quali mi dissero di formulare questa proposta: **“Consegnino alla giustizia alcuni latitanti grossi e noi garantiamo un buon trattamento alle famiglie”**”*), così come del tutto conforme è anche per le altre parti della narrazione.

CIANCIMINO non fa i nomi dei boss che i carabinieri chiedevano venissero loro consegnati; ma soprattutto, riporta una proposta che non può che intendersi rivolta ad una parte dell’organizzazione mafiosa, e cioè a quella parte che sia disposta a sacrificare i suoi capi, o comunque gli esponenti di spicco in quel momento: in altri termini, è la proposta di aiutare i carabinieri a decapitare Cosa Nostra, privandola di quella leadership che l’aveva condotta sulla strada dello scontro frontale con lo Stato (che è pur sempre una proposta di trattativa). E deve convenirsi che così formulata la proposta, ancorché tale da non poter essere riferita ai soggetti con cui CIANCIMINO in quella prima fase aveva interagito, aveva un senso logico; mentre nella versione di MORI essa appare del tutto insensata, perché, come ha dichiarato DE DONNO, *“Non era un discorso che si poteva fare al vertice di Cosa Nostra in quel momento”*. E lo stesso MORI ha ammesso che in quel frangente storico era lo Stato, e non Cosa Nostra, ad essere in ginocchio.

E ciò che, forse, i Carabinieri non si aspettavano, e in questo sì che furono spiazzati, era che CIANCIMINO avesse veicolato a RIINA il loro invito ad aprire un dialogo, che nelle loro intenzioni era destinato ad altri.

Terza considerazione, che si riallaccia all’inciso finale della seconda: sia nell’interrogatorio del 17 marzo che negli scritti in cui riprende l’argomento, V.C. (come viene annotato nelle agende di Mori) sostiene di avere concordato con i

carabinieri che, non essendo quella proposta riferibile ai suoi referenti mafiosi nei termini in cui era stata formulata da MORI, avrebbe riferito di un esito interlocutorio dei suoi colloqui: sia perché, altrimenti, ne andava della vita sua e degli stessi ufficiali di cui aveva speso il nome; sia perché *“essa avrebbe chiuso definitivamente qualunque spiraglio”*. E gli ufficiali del ROS, nelle loro varie esternazioni, non smentiscono questa ricostruzione. In particolare, DE DONNO conferma che concordarono che Ciancimino riportasse una risposta che lasciasse aperto uno spiraglio (cfr. pag. 98-99 del verbale udienza del 24.01.1998, pro. nr. 13/96 Assise Firenze: *«Convenimmo col CIANCIMINO....anzi, il Ciancimino decise autonomamente che di questa nostra richiesta – che era quella di una consegna da parte di RIINA e di PROVENZANO, vertici dell’organizzazione, a fronte di un equo trattamento giudiziario per loro e per i loro familiari - non avrebbe assolutamente fatto cenno al suo interlocutore. Ma per prendere tempo e non vanificare questo rapporto e questo spiraglio che si era aperto con Cosa Nostra, avrebbe soltanto riferito che, per il momento, per esigenze, per problemi, diciamo così nostri, il tutto veniva un attimo congelato, sospeso e che quindi non se ne faceva niente. Quindi avrebbe dato un messaggio negativo, ma non un messaggio ultimativo. Cioè comunque restava aperta la porta ad un’eventuale ripresa di dialogo (...) non era un discorso che si poteva fare al vertice di Cosa Nostra in quel momento. Cioè CIANCIMINO sarebbe stato un uomo morto, praticamente. Quindi lasciammo cadere la cosa, **però lasciammo aperta la porta a questo dialogo**»*).

Se così è, deve inferirsi che la soluzione concordata non era solo un escamotage per dissimulare l’effettiva e definitiva chiusura di qualsiasi ipotesi di trattativa, ma serviva a mantenere il filo di un dialogo che in futuro avrebbe potuto essere ripreso: ovviamente su basi e in termini completamente diversi rispetto alla proposta di dialogo che era stata inizialmente propinata al CIANCIMINO. In particolare, quel dialogo avrebbe potuto riprendersi in un momento in cui fossero mutati i rapporti di forza (che in quella temperie storica vedeva lo Stato in grave difficoltà se non soccombente) e con una diversa leadership di Cosa Nostra. Ma la ragione adotta da DE DONNO per giustificare il loro assenso a che CIANCIMINO riportasse la loro risposta in quei

termini interlocutori (nel senso cioè della necessità di una pausa di riflessione) è anche un'altra. CIANCIMINO si era esposto personalmente, fornendo a RIINA la prova che aveva avuto un contatto con i Carabinieri, per un'ipotetica trattativa che però si era interrotta sul nascere, autorizzando a dubitare delle reali intenzioni dei carabinieri, mentre l'unico dato certo era che i carabinieri si erano rivolti proprio a CIANCIMINO: ossia gli avevano riconosciuto la legittimazione a farsi portavoce delle loro richieste od offerte; e quindi si fidavano di lui. Ma a questo punto, RIINA poteva ancora fidarsi di lui?

Insomma, la situazione che si era venuta a creare rendeva la collaborazione *vera* con i carabinieri, che a dire di DE DONNO era il loro vero e unico obbiettivo per CIANCIMINO, molto più che una plausibile opzione e quasi una scelta obbligata: *«Perché praticamente in questo modo era dalla nostra parte, cioè era legato a noi. Cioè, sostanzialmente, la prima parte della nostra idea aveva avuto successo. Cioè, con questa esposizione del CIANCIMINO e con la certezza che la trattativa...che il contatto era veramente avvenuto, CIANCIMINO si era esposto. Perché comunque aveva dato la prova a Riina, praticamente, di avere avuto un contatto con i Carabinieri, che comunque era finalizzato ad un'attività diversa, ma che comunque i Carabinieri avevano scelto lui per questo contatto. Se lo vogliamo mettere in altri termini, CIANCIMINO per certi versi era scoperto e in Sicilia a volte anche un minimo sospetto, una minima cosa può determinare conseguenze particolari. Questo noi lo sapevamo benissimo, quindi.....Ciancimino tra l'altro era consapevole ormai, non dico di essere passato dall'altra parte della barricata, però ormai di essere con un piede da una parte e un piede dall'altra parte. E quindi doveva gestirsi in maniera estremamente accorta»*.

Tutti argomenti non peregrini e persino convincenti, se, a minarne l'attendibilità, non ricorresse il dettaglio tutt'altro che trascurabile, ma ostinatamente e per anni non solo taciuto, ma addirittura negato dai due ufficiali del ROS, di avere cercato, nell'intraprendere la loro iniziativa e poi ancora durante il suo svolgimento, una copertura politica e ai più alti livelli istituzionali.

Si potrebbe poi dubitare delle reali intenzioni di MORI, nell'imprimere alla trattativa con CIANCIMINO quella brusca svolta. Infatti, l'interesse a lasciare aperto uno spiraglio poteva significare che egli non avesse del tutto rinunciato all'ipotesi iniziale di trattare con la leadership attuale di Cosa Nostra - ovvero con lo schieramento stragista in quel momento egemone - e si ripromettesse di riprovarci quando fossero maturate condizioni politiche più propizie, ovvero quando avesse ottenuto quella copertura politica che fino a quel momento non aveva avuto.

Ma due elementi fattuali valgono a dissipare un dubbio che potrebbe avere, se fondato, pesanti ricadute notevoli sulla verifica della illiceità penale della condotta di MORI, sotto l'aspetto soggettivo del reato che gli si contesta.

Il primo è che MORI torna a bussare alla porta dei vertici politico istituzionali, ma in una prospettiva completamente diversa: tentare di assecondare le richieste di Ciancimino, ma un Ciancimino che è adesso investito di una missione che ha un obiettivo chiaro: la cattura di Totò RIINA (Infatti, MORI va a parlare con la FERRARO il 22 ottobre; il 21 ha il primo di una serie di incontri con VIOLANTE; e il 28 dicembre per la seconda volta, dopo l'incontro del 22 luglio, va a fare visita a Fernanda CONTRI per parlargli sì di CONTRADA che era stata arrestato quattro giorni prima (ed è la CONTRI interessata a chiedergli notizie e pareri), ma anche di Ciancimino (e nell'annotare l'appuntamento sulla sua agenda personale, la CONTRI dopo il nome di MORI, scrive "capo". Ha poi spiegato che già in occasione del primo incontro MORI le aveva detto di essere convinto che CIANCIMINO fosse un capo, ossia un personaggio di grosso spessore nell'ambito dell'organizzazione mafiosa)

Il secondo dato è che concretamente MORI lavora a questa prospettiva, perché stavolta non si affida solo a CIANCIMINO, ma promuove l'attivazione di un gruppo tattico, una sorta di squadra catturandi altamente qualificata sotto il comando del capitano ULTIMO con la missione di sviluppare gli input investigativi del M.llo LOMBARDO per giungere alla cattura di RIINA (La squadra era scesa in Sicilia nel settembre 1992 e già nei primi giorni di ottobre erano iniziati i pedinamenti e gli appostamenti sugli obiettivi individuati).

#### **6.4.2.- Un rischio mal calcolato.**

Deve però rilevarsi che il disegno e il tentativo iniziali di ricucire con l'organizzazione mafiosa il filo di un dialogo nell'intento di stemperare la tensione e far tacere le armi, consentendo al contempo allo Stato di guadagnare tempo per serrare le fila ed attrezzarsi per una più efficace risposta repressiva al terrorismo mafioso (ma poteva in effetti essere anche un percorso utile a dare fiato alla componente più moderata, che avrebbe potuto fornire gli uomini e le risorse più idonee per portare avanti un negoziato con lo Stato) comportava un grave rischio: quello di galvanizzare - come in effetti poi è accaduto - le fila dell'ala stragista, rafforzandone il convincimento che la strategia di attacco frontale allo Stato fosse la strada più sicura per strappare concessioni o costringere le istituzioni ad addivenire a più miti consigli nei riguardi di Cosa Nostra, nel senso di abbassare l'intensità dell'azione repressiva e ammorbidire sul versante carcerario il trattamento dei detenuti mafiosi.

La richiesta avanzata da autorevoli rappresentanti dello Stato, e per conto di più alte autorità istituzionali, ben potevano essere interpretate come una manifestazione di debolezza dello Stato e un segno tangibile di cedimento al clima di violenza e di intimidazione mafiosa, con il rischio conseguente di un ulteriore innalzamento della tensione e del livello dello scontro già in atto, propiziando nuove stragi o delitti eclatanti, o comunque alimentando la spirale della violenza mafiosa, invece di stemperarla.

Ma tutto ciò non significa - né comporta - che gli ufficiali del ROS avessero "accettato" quel rischio, poiché resta il fatto che il suo avveramento non solo non era voluto, ma era l'esatto contrario di ciò che essi intendevano favorire, e degli obiettivi che si prefiggevano. Sicché si può parlare al più di un calcolo sbagliato e di un'imperdonabile negligenza e superficialità, ma anche supponenza, nel valutare le conseguenze di un'iniziativa che richiedeva un'assunzione di responsabilità politica che esulava completamente dall'ambito delle loro competenze. Ma deve escludersi un'imputazione dolosa del contributo che pure essi diedero al rafforzamento del



proposito di porre in essere la condotta criminosa per cui si procede, non essendo tale contributo voluto, neppure a titolo di dolo eventuale. Non era infatti quello, benché prevedibile e forse anche valutato in termini di rischio mal calcolato, lo scenario che gli ufficiali del ROS si prefiggevano di concorrere a determinare o di propiziare. E tanto meno lo fu a partire dal momento in cui impressero alla “trattativa” con CIANCIMINO una piega completamente diversa rispetto all’impostazione iniziale.

Va pure riconosciuto che è facile concludere, con il senno di poi, alla luce dei successivi eventi verificatisi (quanto meno per le stragi in continente) e delle rivelazioni dei collaboratori di giustizia (di Giovanni BRUSCA sulla convinzione di RIINA, estesa agli altri capi di Cosa Nostra, che esponenti istituzionali avessero cercato un contatto per venire a patti con Cosa Nostra; e di tutti gli altri collaboratori di giustizia che hanno riferito sulle premesse fattuali e le finalità della ripresa della strategia stragista dopo la cattura di RIINA) che fu un calcolo sciagurato.

Ma resta fermo che si trattò altresì di un’iniziativa quanto mai improvvida, oltre che intrapresa in totale spregio da parte dei due ufficiali, con l’avallo del loro comandante, ai doveri inerenti al loro Ufficio e ai loro compiti istituzionali.

A ulteriore demerito degli ufficiali del ROS può ascriversi di avere persistito nel portare avanti, sia pure con tutte le ambiguità di quel gioco delle parti instaurato nei contatti e nei discorsi con CIANCIMINO, il disegno iniziale; o meglio di aver fatto credere a CIANCIMINO che intendevano proseguire su quella strada, anche dopo e nonostante che fossero ormai consapevoli di non avere quella copertura politica che sarebbe stata necessaria e che essi avevano cercato, senza ottenerla. Essi decisero ugualmente di esplorare quella possibilità, di verificare fin dove CIANCIMINO potesse spingersi, vuoi perché non erano certi che potesse o volesse stabilire un contatto con i vertici di Cosa Nostra, o non credevano, pur non potendo escluderlo del tutto, che i vertici fossero interessati ad aprire un negoziato con lo Stato, ma si ripromettevano comunque, come obiettivo minimo, di ricavare elementi utili dalla disponibilità di CIANCIMINO a collaborare (contando sulla sua “disperazione” per le vicissitudini giudiziarie e la sua ossessione all’idea di dover tornare in carcere) o addirittura di farne

una risorsa importante dal punto di vista delle attività info-investigative; vuoi perché speravano che potessero scaturirne richieste ragionevoli, che potessero essere (rap)presentate all'Autorità politica: ma, in questa seconda evenienza, sempre nell'ottica di stemperare la tensione, non di implementarla, e di fornire argomenti, nel campo antagonista (e cioè quello dell'organizzazione mafiosa), alle forze e componenti moderate, non già di galvanizzare lo schieramento militarista o stragista.

Ora, è innegabile che così facendo essi non si avvidero (se non quando si resero conto che CIANCIMINO era in buona sostanza latore delle pretese di RIINA) o non si curarono del rischio di suscitare aspettative la cui inevitabile delusione – inevitabile perché gli ufficiali del ROS rappresentavano solo se stessi e quindi non avrebbero potuto condurre alcun negoziato, neppure se lo avessero voluto – avrebbe potuto provocare come contraccolpo, un effetto di rafforzamento della volontà di ricatto mafioso alle istituzioni (nel senso di una minaccia protesa a costringere le istituzioni a fare concessioni sostanziose a Cosa Nostra e a i suoi affiliati) e del proposito di implementare la capacità di ricatto, cioè la forza dell'intimidazione mafiosa, attraverso un ulteriore sussulto di violenza.

Ma ancora una volta, a confutazione dell'ipotesi accusatoria, milita la considerazione che, per quanto da mettersi in conto come rischio concreto, non era quello lo scenario che gli ufficiali del ROS si prefiggevano di favorire, essendosi anzi adoperati, senza ambiguità, almeno a partire dalla costituzione del gruppo consacrato alla cattura di RIINA (ossia dalla fine di luglio '92), per giungere ad un risultato opposto: decapitare Cosa Nostra, privandola del principale ispiratore e artefice della strategia di attacco frontale allo Stato.

D'altra parte, non si può attribuire a MORI e agli ufficiali del ROS una volontà schizofrenica quale sarebbe quella di esplorare la possibilità di negoziare un accordo con il sanguinario capo di Cosa Nostra, verificando la disponibilità dei vertici politico-istituzionali ad assecondare un simile disegno; e, al contempo, tramare per giungere alla cattura del destinatario di quella proposta negoziale.

Ma non c'è dubbio che a due settimane dalla strage di via D'Amelio, ovvero a partire dalle prime riunioni operative con il M.ilo LOMBARDO e dalla costituzione della "squadra catturandi" capeggiata dal Capitano DE CAPRIO, è quella la piega che assume concretamente la strategia dispiegata da Mori e dai carabinieri al suo comando. Una piega che verrà alla luce in tutta la sua evidenza, e nelle sue reali finalità, con la "proposta indecente" che venne fatta a Ciancimino a chiusura della prima fase della trattativa intrapresa con l'ex sindaco di Palermo: proposta che come declinata nella sua narrazione dallo stesso CIANCIMINO, non ha nulla di insensato e di irricevibile, ma rivela una plausibile opzione strategica se solo – e solo se - la si intende come rivolta non già al capo di Cosa Nostra o agli altri boss fautori della linea dura di attacco frontale allo Stato, dei quali si sollecitava la consegna, bensì a quella parte di Cosa Nostra che si sapeva o si ipotizzava essere in disaccordo con quella linea e che fosse disponibile a cooperare per neutralizzare l'ala stragista ed emarginarla, a partire dalla cattura del suo più autorevole rappresentante.

In tale prospettiva, non solo la proposta aveva una sua logica, ma si chiarisce e si comprende come vi fosse, sia da parte di MORI che da parte di CIANCIMINO, un effettivo interesse a lasciare aperto uno spiraglio alla possibilità di riprendere il dialogo, ovviamente su basi e con finalità, e soprattutto con interlocutori completamente diversi rispetto a ciò che Ciancimino aveva inteso, inizialmente, e che gli si era fatto credere. Allora sì che diviene credibile l'intento di spingere Ciancimino fino ad un punto di non ritorno, per costringerlo a passare completamente dalla parte dello Stato o quanto meno guadagnarlo alla causa di cooperare ad una strategia che puntava a strumentalizzare le spaccature e i contrasti interni a Cosa Nostra per volgerli a vantaggio dello Stato e dell'obiettivo di sventare la minaccia di ulteriore recrudescenza della violenza mafiosa.

All'ex sindaco di Palermo, infatti si prospettava, da un lato, l'impossibilità di tornare indietro, dopo essersi compromesso con RIINA e con i carabinieri (con RIINA, per averlo reso edotto di essere stato avvicinato dagli ufficiali del ROS, dei quali aveva speso il nome, per quella che agli occhi del capo di Cosa Nostra poteva essere letta,

stante l'esito negativo dell'interlocuzione, come una macchinazione ai suoi danni; e con i carabinieri, fornendo loro la prova che era in contatto con i vertici di Cosa Nostra e poteva dialogare con loro, e così bruciandosi qualsiasi chance di ribaltare una situazione giudiziaria già di suo largamente compromessa); dall'altro, la necessità di rompere gli indugi e passare ad una piena collaborazione con lo Stato – sia pure ancora nella veste di infiltrato e di fonte confidenziale – se voleva nutrire una minima speranza di ricavare vantaggi personali dalla vicenda.

Resta da chiedersi se la strategia di MORI fosse stata fin dall'inizio quella disvelata già dal suo organizzarsi e attrezzarsi per la cattura di RIINA e poi dai termini della proposta finale avanzata a CIANCIMINO; o se vi sia stata una torsione del disegno originario, imposta vuoi dalla consapevolezza di non potere contare sul sostegno e la copertura politica che aveva cautamente tentato di procacciarsi, vuoi dalla constatazione che alle iniziali sollecitazioni al dialogo, che dovevano essere filtrate in qualche misura già nei colloqui a quattr'occhi tra CIANCIMINO e DE DONNO, aveva fatto seguito un nuova e terrificante dimostrazione di potenza e di violenza stragista.

MORI non poteva escludere, invero, che quelle iniziali sollecitazioni fossero state trasmesse da Ciancimino ai suoi immediati referenti e da questi ultimi ai vertici di Cosa Nostra, cioè allo stesso RIINA; e che via D'Amelio fosse la prima risposta del capo di Cosa Nostra alle prime caute profferte di dialogo.

Ma sotto questo profilo, il dubbio non può che innescare una catena di congetture destinate a rimanere tali; e in ogni caso, non muterebbe i termini del giudizio di responsabilità ancorato alla verifica dell'accusa di cui MORI e gli altri ufficiali del ROS sono chiamati a rispondere. Anche a voler accreditare l'opzione di una torsione sopravvenuta dell'originario disegno dei carabinieri, per le ragioni anzidette, sul piano dell'elemento soggettivo del reato loro ascritto non cambierebbe nulla. Se ne dovrebbe infatti inferire che, una volta toccato con mano quali nefasti effetti la sua improvvida iniziativa aveva prodotto, MORI avrebbe impresso una svolta sostanziale alla propria strategia: a riprova che non era certo quell'esito cruento e devastante lo scenario che egli si era prefigurato, perseguendo piuttosto l'obbiettivo opposto, qual era quello di

sventare la minaccia di ulteriori stragi, o attenuare il pericolo che si avvertiva incombente che la strage di Capaci non fosse l'ultimo atto ma solo una tappa terrificante di una escalation di violenza mafiosa tutt'altro che esaurita.

#### **6.4.3.- La conoscenze investigative sull'esistenza di una profonda spaccatura all'interno di Cosa Nostra.**

Detto ciò, è chiaro che l'ipotesi ricostruttiva qui delineata nei suoi ingredienti logici e "testuali" e nei suoi riscontri fattuali postula che i Carabinieri del R.O.S. fossero a conoscenza di una profonda spaccatura all'interno di Cosa Nostra nel senso anzidetto, o avessero fondati motivi per ipotizzarne l'esistenza, così da insinuarsi in quella spaccatura con una proposta ulteriormente divisiva per l'antagonista mafioso.

Ma se l'esistenza già all'epoca dei fatti di causa di una divisione tra uno schieramento militarista, fautore della linea stragista, facente capo a RIINA e uno schieramento più moderato, facente capo a Bernardo PROVENZANO, propenso a tornare alla linea della ricerca di accordi collusivi con lo Stato, in luogo di una contrapposizione frontale e violenta, è oggi un dato assolutamente pacifico e assurto addirittura a fatto notorio non è così scontato che fosse patrimonio di conoscenza degli apparati investigativi già in quello scorcio finale del '92.

In particolare, che si sapesse di una spaccatura o anche solo di una diversificazione di posizioni e di orientamenti strategici tra RIINA e PROVENZANO il dott. DE GENNARO lo smentisce seccamente, come rammentato dal primo giudice nel richiamare alcuni passaggi della deposizione del valoroso dirigente di polizia (*"..Ma non con riferimento a Riina e a Provenzano, io su questo punto sono stato anche altrettanto chiaro quando sono stato sentito in sede parlamentare. Per me ancora oggi i corleonesi erano un tutt'uno, non avevo allora nessun tipo di consapevolezza di una diversificazione di posizione tra quelli che venivano considerati due vertici di Cosa Nostra...."*).

E nei documenti di analisi della situazione dell'ordine pubblico con particolare riguardo all'evoluzione delle strategie criminali mafiose e alla matrice delle stragi e

nelle note e appunti riservati del CESIS (6 agosto 1993), della D.I.A (10 agosto 1993) e dello S.C.O. (12 agosto 1993) versati in atti (fatta eccezione per un appunto riservato a firma del dott. MANGANELLI: vv. infra), e peraltro risalenti a circa un anno dopo, e cioè a giugno-agosto del '93<sup>393</sup>, non si colgono segnali espliciti di una diversa consapevolezza, che anticipasse ciò che sarà frutto di successive e oggi incontestate acquisizioni prima investigative e poi anche processuali. E semmai vi si rinviene la convinzione condivisa dai principali apparati investigativi che l'organizzazione mafiosa fosse compatta nel perseguire una strategia di intimidazione violenta per indebolire lo Stato e “*creare i presupposti di una trattativa che Cosa Nostra potrebbe condurre anche utilizzando canali istituzionali...*” (Salvo un accenno, nell'appunto del S.C.O. a firma MANGANELLI, alla possibilità che la prova di forza sanguinaria esibita con le stragi avesse pure una finalità interna, rappresentando anche “*un tentativo di incrementare la propria credibilità verso gli incerti accoliti*”: un cenno che lascia intendere l'esistenza di dissensi interni).

La stessa sentenza di primo grado annota però (pag. 2423) che proprio in quel documento di analisi della D.I.A. che contiene un'intelligente lettura del biennio 92/93, si coglie, per la prima volta, «l'evidenziazione di una possibile spaccatura interna a “cosa nostra” (...) che si rivelerà decisiva per lo sviluppo degli eventi nonostante anche la D.I.A., così come già aveva fatto il Segretario Generale del CESIS (v. il precedente paragrafo 23.5), avesse messo in guardia il Governo sulla assoluta necessità di mantenere la linea della fermezza senza alcun cedimento nel settore carcerario».

Nel documento predetto, però, si fa risalire la conoscenza di una spaccatura tra una mafia *stragista* e una *pacifista* alle prime rivelazioni fatte da Salvatore CANCEMI dopo essersi consegnato ai Carabinieri del R.O.S., il 22 luglio 1993 (“*Pochi giorni prima degli attentati di Roma e Milano Salvatore Cancemi, esponente di spicco della*

---

<sup>393</sup> E' datato 4 giugno 1993 l'Appunto riservato a firma del dott. MANGANELLI - di cui però il dott. DE GENNARIO e quindi la D.I.A. vennero in possesso solo il 27 luglio '93 - in cui sulla scorta di informazioni fornite da una fonte ritenuta attendibile, si individua lo scopo degli attentati di via Fauro a Roma e di via dei Georgofili a Firenze nell'obiettivo di “*costringere le istituzioni a trattare con RIINA*”.

*stessa famiglia di Porta Nuova, prende a sua volta una iniziativa senza precedenti: pur essendo libero ed in grado di fronteggiare eventuali pericoli, decide di costituirsi alla polizia denunciando timori per la propria incolumità. Cancemi non solo sceglie di non difendersi sul campo, ma addirittura, dopo essersi fatto arrestare, offre la propria disponibilità a collaborare e sin dalle prime dichiarazioni fa riferimento all'esistenza di un profondo contrasto tra una mafia stragista ed un'altra, invece, pacifista e quasi rassegnata”).*

E anche nel corso della sua deposizione il dott. DE GENNARO fa riferimento alla collaborazione di CANCEMI come fonte specifica dell'informazione sull'esistenza di una dicotomia all'interno dell'organizzazione mafiosa, anzi di una vera e propria spaccatura tra un'ala stragista e un'ala moderata; ma ribadisce, come già detto, che quella dicotomia non veniva letta in termini di contrapposizione tra RIINA e PROVENZANO, che all'epoca si riteneva fossero i capi di Cosa Nostra. Anche se non avevano dovuto attendere la conferma di CANCEMI per essere certi dell'esistenza in vita di PROVENZANO.

Tuttavia, lo stesso DE GENNARO non ha indicato il CANCEMI come unica fonte di quell'informazione, né ha asserito così nettamente (come la sentenza lascerebbe intendere nel richiamare il documento di analisi della D.I.A.) che l'esistenza di quella spaccatura fosse ignota agli inquirenti dell'epoca, prima che ne parlasse apertamente il CANCEMI. Anzi, ha confermato che, dai suoi contatti con altri appartenenti alle forze di polizia, aveva ricavato che era convinzione comune che non vi fosse una diversità di posizioni tra i due capi corleonesi, subito precisando però che tale convinzione era riferita allo schieramento corleonese in senso stretto, che si presumeva compatto e coeso, e non all'intera organizzazione (“*Naturalmente di quel gruppo non dell'intera organizzazione*”): ciò che fa presumere l'esistenza di un flusso di conoscenze e di informazioni che andavano al di là delle prime rivelazioni di CANCEMI. E in effetti l'appunto riservato a firma del dr. MANGANELLI che perverrà alla D.I.A. solo il 27 luglio '93 ma risale ai primi di giugno del '93, ed era indirizzato al Direttore Centrale della Polizia Criminale (che all'epoca era il Prefetto ROSSI) riporta le informazioni

attribuite alla fonte gestita dal S.C.O. su “attuali assetti di Cosa Nostra”, inclusa la notizia che *“In Provincia di Palermo ci sarebbe da registrare una decisa spaccatura che potrebbe preludere ad una guerra tra la fazione più moderata e una più sanguinaria”*.

Naturalmente l'appunto predetto e l'informazione riportata rilevano non già come fonte di prova della presunta spaccatura, giacché sotto questo profilo l'informazione non sarebbe utilizzabile, provenendo da fonte confidenziale non identificata; ma solo per dimostrare che, già prima delle rivelazioni di CANCEMI, le forze di polizia erano in possesso di notizie e informazioni provenienti dalle rispettive fonti confidenziali sull'esistenza di una spaccatura all'interno di Cosa Nostra palermitana, tra un'ala moderata e una più sanguinaria.

Val ribadire, a costo di ripetersi, che l'esistenza di quella spaccatura non ha bisogno di essere provata, perché è già addirittura un fatto notorio. Quel che preme verificare è se gli apparati investigativi ne fossero a conoscenza, o almeno ne avessero avuto preciso sentore, già prima che CANCEMI ne riferisse all'A.G.

E altri elementi sia pure frammentari di prova depongono in tale senso.

In un articolo di cronaca pubblicato su Panorama del 4 aprile 1993, a margine di un ricco reportage sulla collaborazione intrapresa da Vito CIANCIMINO con la Procura di Palermo (dal titolo: *“Il boss e Giulio: esclusivo/Che cosa sta raccontando ai giudici Vito CIANCIMINO”*), ma che riporta notizie risalenti all'estate del '92, ci si interroga sulla sorte di Bernardo PROVENZANO, del quale sembrava essersi persa ogni traccia, dal momento che sebbene indicato come sostituto di Salvatore RIINA nella Commissione provinciale di Cosa Nostra, nessuno dei nuovi pentiti ne aveva parlato e il suo nome non figurava nell'elenco di 56 boss e gregari della nuova nomenclatura mafiosa, disegnata nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Palermo lo scorso 9 marzo (come del resto non figurava neppure nell'o.c.c. del 20 ottobre 1992 emessa nei riguardi di presunti esecutori e mandanti dell'omicidio LIMA, individuati, i secondi, tra i componenti della medesima Commissione provinciale). Ivi si legge tra l'altro che di PROVENZANO aveva parlato *qualche mese fa* un ragazzo di San



Giuseppe Jato, Salvatore DI MARCO, dicendo che il boss *era stato ucciso con un colpo in mezzo alla fronte*. Ma sia gli inquirenti che i legali del boss corleonese avevano smentito tale dichiarazione.

L'articolo si chiude con un preciso riferimento a rivelazioni fatte dal pentito Leonardo MESSINA *l'estate scorsa* (cioè nell'estate del '92): «*Anche il pentito Leonardo MESSINA, in un verbale dell'estate scorsa, aveva parlato di “una frattura all'interno di Cosa Nostra tra RIINA e PROVENZANO”*».

A queste rivelazioni, ma non solo, si riferiva forse Paolo BORSELLINO in un'intervista rilasciata alla Gazzetta per il Mezzogiorno e pubblicata il 3 luglio 1992, nella quale, oltre a non manifestare alcun dubbio sull'esistenza in vita di Bernardo PROVENZANO, aveva esternato la propria *impressione* – rimarcando peraltro che solo di un'impressione si trattava - che tra i superlatitanti corleonesi, RIINA e PROVENZANO non corresse più buon sangue, dipingendoli come *due pugili sul ring*: «*RIINA e PROVENZANO sono come due pugili che mostrano i muscoli, uno di fronte all'altro. Si nascondono a Palermo, su questo non c'è dubbio. Il controllo del territorio per mafiosi del loro calibro è importante direi fondamentale. Non si possono governare picciotti e affari lontano dalla Sicilia. Tuttavia ho l'impressione che tra i due boss dei corleonesi non corra più buon sangue. Ripeto, è solo un'impressione. Non sappiamo niente altro...*».

Nel prosieguo dell'intervista, il dott. BORSELLINO dava dell'episodio risalente a un paio di mesi prima del ritorno della moglie di PROVENZANO con i figli alla loro abitazione di Corleone una lettura completamente diversa dalla vulgata giornalistica che ne traeva spunto per fantasticare sulla morte del boss da anni latitante e scomparso dalle cronache di mafia:

«*Questo episodio – il ritorno della moglie di PROVENZANO a Corleone – ci ha subito fatto pensare che di lì a poco qualcosa di grosso sarebbe successo all'interno di Cosa Nostra. Eppure, non c'è stata e non c'è, apparentemente, nessuna guerra di mafia. O, per meglio dire, non quello che noi avevamo immaginato. C'è stato l'omicidio LIMA, c'è stata la strage di Capaci. No, non è che consideriamo questi avvenimenti roba di*

*poco conto. Ci mancherebbe altro. Piuttosto, confermano quello che le dicevo prima: i due pugili – RIINA e PROVENZANO stanno mostrando i muscoli, come se ciascuno volesse far sapere all'altro quanto è forte, quanto è capace di "fare male". Se si fermerà questa catena di omicidi eccellenti? Non lo so, ma niente lascia pensare che tutto sia finito. Anzi».*

*La testimonianza del Prof. ARLACCHI sull'analisi e sulle conoscenze in ambienti della D.I.A. circa il disagio interno a Cosa Nostra e la ricerca di una soluzione politica come unica via d'uscita; e sull'operazione CIANCIMINO imbastita dal Col. MORI.*

Il Prof. Pino ARLACCHI, consulente della D.I.A. e depositario di buona parte delle conoscenze in possesso del nuovo organismo investigativo del cui progetto costitutivo era stato uno dei principali artefici, nonché collaboratore del Ministro dell'Interno, prima SCOTTI che gli aveva conferito tale incarico e poi MANCINO che lo confermò in tale incarico, non è stato specificamente compulsato sul tema in esame, nel corso della sua deposizione.

Tuttavia, alla domanda se, all'epoca della redazione del documento di analisi della D.I.A. datato 10 agosto 1993, in cui si faceva il punto e si formulava una precisa ipotesi sulla matrice mafiosa e le finalità delle stragi in continente, gli analisti della D.I.A. avessero presente il rischio concreto che lo Stato fosse fatto segno ad un ricatto da parte della mafia e ambienti collaterali (come settori della massoneria e apparati deviati dei Servizi di sicurezza) ha risposto convintamente di sì (*Certamente, certamente*); ma ha subito offerto un più acuto spunto di analisi, dicendo che l'unica carta che restava alla mafia da giocare per uscire da una situazione di estrema difficoltà, avendo lo Stato imboccato una direzione precisa nel senso della fermezza dell'azione repressiva, era quella di cercare una "soluzione politica, un accordo con lo Stato per finire quella stagione": «*era l'unica carta che gli rimaneva, non c'era altra soluzione, perché ormai lo Stato aveva imboccato una direzione. Come ho raccontato, la sequenza era stata fortissima, tra il novembre del '92 e il marzo del '93 tutti i pilastri del potere mafioso e dei poteri collegati con la mafia erano stati colpiti. Se a questo poi aggiungiamo Mani Pulite nel nord, c'era non dico da essere preoccupati, ma da essere disperati.*

*L'unica soluzione che ci poteva essere era quella di un accordo vecchio stile e quindi si fa una trattativa, per così dire, la parola...Se togliessimo questa parola di torno capiremmo molto bene come si sono svolte le cose (...) Era chiaro che Cosa Nostra voleva fare questo, cosa altro avrebbe dovuto fare? Non aveva altre possibilità. Quindi la questione era chi dentro lo Stato poteva assumersi questa responsabilità e coprire l'apertura di un negoziato. Nello Stato italiano di quel tempo non c'era nessuno che poteva fare questo ai vertici. Anche se l'avesse fatto, permettetemi una considerazione, non ci sarebbe stato niente di eccezionale. Durante il rapimento dell'Onorevole MORO, il Governo si divise proprio in due parti, tra chi voleva trattare con le Brigate Rosse e chi no. E' una posizione del tutto legittima. Questa cosa da noi non si è mai verificata, non si arrivò mai a questo punto, di un intero Governo o di una larga parte del Governo italiano che si pose addirittura il problema di che cosa fare, non si pose...L'argomento non si è posto proprio. A parte le millanterie del Colonnello MORI nei confronti di CIANCIMINO, non c'è altri che possa farci pensare ad una cosa del genere. Se così fosse stato, noi, può star certo ...Adesso non voglio sembrare presuntuoso, ma noi l'avremmo saputo. Se si fosse sviluppata una manovra di questo genere, Cosa Nostra che convince una parte del mondo politico a trattare, a mettersi d'accordo e così via, l'avremmo saputo. Questa cosa non è avvenuta, per fortuna».*

Ora, al di là dei riferimenti all'iniziativa di MORI – di cui il teste è assolutamente certo che alla D.I.A. fossero venuti a conoscenza già nel '92, come si è detto certo di non fare confusione sul punto con conoscenze acquisite successivamente - e alle coperture politiche millantate nei suoi contatti con CIANCIMINO, resta da capire se nell'analisi lucida del Prof. ARLACCHI le c.d. “bombe del dialogo” fossero l'unica via che Cosa Nostra intraprese per tentare di giungere ad una soluzione politica dei suoi problemi, e cioè a un accordo con lo Stato (ma questo ARLACCHI non l'ha detto). O se all'obbiettivo di una soluzione vecchio stile non si addicessero altre strade, e non se non siano state, queste strade alternative, effettivamente tentate, prima o dopo le c.d. bombe del dialogo.

Lo stesso ARLACCHI ha fatto cenno di vie traverse, consistite in contatti anomali che avrebbero spianato la strada all'eversione mafiosa.

Tali contatti anomali sarebbero consistiti in occulte collusioni delle organizzazioni mafiose con esponenti o con settori deviati dei Servizi (*servitori infedeli dello Stato, presenti nei Servizi di Sicurezza*), che trovavano un punto di riferimento in personaggi come Bruno CONTRADA. Ma di più il Prof. ARLACCHI non ha saputo o voluto aggiungere, salvo confermare che il Ministro SCOTTI, che non era *né un ingenuo né una verginella*, gli confermò di sentirsi sotto tiro di una parte dei Servizi segreti perché non gli si perdonava di avere impresso una svolta alla politica criminale del Viminale, sovvertendo tutta una tradizione di Ministri dell'Interno inattivi, o che mediavano politicamente o che non prendevano una direzione precisa, in particolare sul versante della lotta alla criminalità organizzata.

Di certo però egli non annovera nell'ambito di quei contatti anomali un'iniziativa come quella imbastita dal Col. MORI attraverso i contatti intrapresi con Vito CIANCIMINO, che alla D.I.A. valutarono negativamente perché la ritenevano inutile, nel senso che non avrebbe potuto portare ad alcun risultato concreto, e persino controproducente, perché avrebbe consentito ad un personaggio ambiguo e organico al mondo mafioso di rilanciarsi e rientrare in gioco, in qualche modo.

Essa era incentrata su un approccio che ritenevano superato, quale la gestione spregiudicata di un confidente; e si collocava al di fuori di una normale attività di polizia giudiziaria, configurandosi alla stregua di *una iniziativa più da agenti dell'intelligence*: anzitutto perché si muoveva in assoluta autonomia, indifferente o insofferente rispetto all'esigenza di uno stretto raccordo con l'autorità giudiziaria, ed anzi incline a muoversi al di fuori del controllo dell'A.G. fino al punto di *pensare di potere intrattenere rapporti con i mafiosi e con chiunque senza tenere conto che esiste un potere giudiziario a cui bisogna fare riferimento e che esistono poi delle regole, cioè esistono delle Leggi*; sicché per noi era un personaggio spregiudicato.

E in secondo luogo perché millantava coperture politiche che non aveva affatto, per quanto a conoscenza degli ambienti della D.I.A.<sup>394</sup>. L'unico tentativo che gli risulta fu un approccio con VIOLANTE, nella sua qualità di Presidente della Commissione Antimafia, che però *per poco non lo metteva alla porta* (il teste qui nel riferire quanto all'epoca era a sua conoscenza sembra ignorare i contatti di cui molti anni dopo si è appreso di MORI e DE DONNO con qualificati esponenti politici e istituzionali, a parte VIOLANTE).

Quanto alle finalità, si trattava di un'iniziativa poco ortodossa che forse un giorno sarebbe confluita in un'attività di polizia giudiziaria, *ma per come la vedevamo noi non avrebbe portato a nulla. Perché? Perché il modo di muoversi del Colonnello MORI era un modo di muoversi al di fuori delle coordinate della Legge*. Ed ha ribadito che il Col. MORI *si muoveva più come un Agente dei Servizi di Sicurezza del tempo che come un Ufficiale di Polizia Giudiziaria. La differenza a quei tempi era grande e lo è ancora*.

Ma posto che egli si muoveva nella logica di un agente dell'intelligence, e che sull'operazione CIANCIMINO avevano – alla D.I.A. - forti riserve, ed erano convinti che non potesse produrre buoni frutti, non vi fu ragione di farne oggetto di segnalazione all'A.G., almeno fino a quando non vi avessero rinvenuto *specifiche e forti condotte di reato*.

Tornando però al quadro di analisi tracciato dal Prof. ARACCHI, sia pure con riferimento all'epoca che precede la redazione del documento citato del 10 agosto 1993 e fa riferimento ad avvenimenti susseguitesesi a partire dalla fine del '92 (come l'arresto di Bruno CONTRADA) egli ha riferito che da più parti erano venuti segnali precisi – e la D.I.A., ha aggiunto, aveva antenne un po' dappertutto - del disagio dei capi di Cosa Nostra e dello stato di sofferenza, anzi pressoché di disperazione dei ranghi medio

---

<sup>394</sup> Cfr. pag. 59 del verbale di trascrizione dell'udienza del 12.05.2017: «...il giudizio largamente negativo nei suoi confronti nasceva da questo discorso che le ho detto, l'uso dei confidenti, il non riferire all'autorità giudiziaria, il muoversi in maniera completamente autonoma e, probabilmente, come ho già detto, il millantare coperture politiche che secondo noi non aveva assolutamente».

bassi dell'organizzazione, per le raffiche di arresti, il proliferare di pentiti, lo sconcerto provocato negli ambienti di Cosa Nostra, o ad essa contigui dai colpi inferti al sistema di protezione di cui il potere mafioso aveva goduto con l'arresto o la caduta in disgrazia e le iniziative giudiziarie intraprese contro personaggi che erano ritenuti essere stati colonne di quel sistema di potere; insomma, dal mondo carcerario, dai collaboratori di giustizia, da lettere anonime e da (non meglio precisate) entità esterne erano arrivati *mille segnali che con il 41 bis avevamo centrato un bersaglio importante*: che però, avverte subito il Prof. ARLACCHI, non era l'unica causa di quella situazione di profondo disagio, perché fondamentali furono *gli arresti che finalmente si facevano, le catture dei latitanti che finalmente si facevano, le incriminazioni di tutto il circuito di protezione della mafia, che oramai erano arrivate ai vertici dello Stato*.

E' evidente come tale analisi, benché riferita – corre l'obbligo di precisarlo - ad un contesto temporale maturato prevalentemente nei mesi successivi alla vicenda della trattativa CIANCIMINO-ROS, delinei una temperie e un humus interno all'organizzazione mafiosa propizio all'attecchire e al germinare di trame sotterranee più consone ad una logica "trattativista", nel senso della ricerca di un dialogo con le Istituzioni, che non ad una logica "militarista", o di scontro armato con lo Stato (sia pure finalizzato a piegarne la resistenza per scendere a patti).

*La testimonianza di Nicola MANCINO sulla contrapposizione tra ala trattativista e ala militarista.*

E di un'ala trattativista contrapposta ad un'ala dura, stragista o "militarista" ha parlato l'ex Ministro dell'Interno Nicola MANCINO sia nella deposizione resa all'udienza del 24.02.2012 nel processo MORI/OBINU (che gli sarebbe poi costata l'incriminazione per falsa testimonianza da cui è uscito assolto in esito al primo grado di giudizio del presente processo), sia nelle dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione Antimafia presieduta dal senatore PISANU, nella seduta dell'8 novembre 2010.

Muovendo da queste ultime, è bene rammentare che all'Onorevole MANCINO erano state richieste delucidazioni su quanto potesse esserci di fondato circa i sospetti che

una trattativa tra la mafia e pezzi dello Stato si fosse dipanata sullo sfondo dei fatti di via D'Amelio; se egli fosse stato messo a conoscenza dei contatti intrapresi dai Carabinieri del R.O.S. con Vito CIANCIMINO; e su quale fosse, prima e dopo la strage di via D'Amelio, lo stato della lotta alla mafia e l'indirizzo e le determinazioni adottate a partire dal suo insediamento al vertice del Viminale, quale nuovo Ministro dell'Interno, in sostituzione del Ministro uscente, Vincenzo SCOTTI.

E infatti Nicola MANCINO ha premesso una certissima ricognizione degli impegni, delle riunioni, e delle esternazioni pubbliche dell'orientamento e delle iniziative intraprese da lui di concerto con i vertici della struttura operativa del suo Dicastero, e dal Governo di cui faceva parte, a partire dai primi giorni di luglio del '92, passando per le decisioni adottate all'indomani della strage di via D'Amelio, fino all'arresto di Totò RIINA, puntellando tale sinossi con riferimento precisi alle annotazioni sulle sue agende, a documenti ufficiali ad articoli e interviste che riportano sue esternazioni. E appena un cenno ha dedicato, a chiusura della sua esposizione introduttiva, alle stragi del '93, e alla sua posizione, nettamente favorevole all'estensione o al mantenimento del "carcere duro".

Solo nella seconda parte della sua deposizione, ma dopo che aveva svolto le sue considerazioni circa una presunta divisione dei vertici mafiosi tra una presunta componente moderata ed una "militarista" e fautrice della linea stragista, gli sono state poste domande sull'esistenza di dissensi in ordine all'uso o all'estensione del 41 bis come strumento di lotta alla mafia<sup>395</sup> e su eventuali reazioni o discussioni all'interno

---

<sup>395</sup> Cfr. pag. 19 del resoconto stenografico n. 58 della seduta della Commissione Antimafia dell'8 novembre 2010: «l'aggravamento del regime previsto dall'art. 41 bis per i detenuti per reati di mafia non fu certo una cosa semplice, né fu un risultato facilmente acquisito dal punto di vista parlamentare. Personalmente ero convinto che il 41-bis potesse essere uno strumento molto efficace anche per sottrarre il mafioso, l'omo della 'ndrangheta ed il camorrista dalla convivenza all'interno di un carcere: per quanto mi riguarda ero dunque a favore del regime di detenzione speciale presso le carceri di Pianosa e dell'Asinara. Sulla questione, ripeto, si svolse al tempo un ampio dibattito. Se poi mi si chiede chi si oppose all'estensione del regime del 41-bis, quello che posso dire è che io, nella qualità certamente mi espressi a favore ed infatti espressi voto favorevole al provvedimento. Questo è quello che ho fatto e su cui posso riferire».

del Governo presieduto da Azeglio CIAMPI a seguito del mancato rinnovo di oltre un centinaio di provvedimenti applicativi del 41 bis<sup>396</sup>.

Nessun dubbio quindi su quale fosse il contesto temporale cui il dichiarante si riferiva quando ha parlato di un'ala trattativista contrapposta ad un'ala militarista, attribuendo al Capo della Polizia, PARISI, di avervi fatto cenno nel corso di una delle frenetiche sedute a cavallo della strage di via D'Amelio.

Ma come si evince dal passaggio che segue, per *ala trattativista* egli non intendeva alludere ad uno schieramento favorevole ad avviare un negoziato con lo Stato, bensì ad una componente moderata, che rifuggiva dalla linea dello scontro frontale con le istituzioni, reputando più proficuo per i propri affari tessere piuttosto relazioni di mutuo scambio e protezione, attraverso connivenze e complicità all'interno degli apparati istituzionali, ma a livello locale. E sotto questo profilo, da Ministro dell'Interno, è la sua prudente e sofferta chiosa, aveva maturato il convincimento che non sempre le istituzioni pubbliche avevano esercitato un controllo del territorio idoneo ad affrancarlo da “condizionamenti malavitosi”:

*«Tornando sull'ipotesi della trattativa, escludo che appartenenti alla sicurezza dello Stato (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, responsabili dell'Alto Commissariato antimafia, dei Servizi e della D.I.A.) mi abbiano parlato di richiesta di trattativa da parte della mafia, come escludo che se ne sia parlato nelle non poche riunioni del*

---

<sup>396</sup> Cfr. pag. 26 del resoconto stenografico n. 58 della seduta della Commissione Antimafia dell'8. Novembre 2010: «Presidente MANCINO (...) Infine, intervenendo sulla questione del 41 bis, lei ha esposto con plastica e assoluta chiarezza qual era la sua posizione su quella norma e lo ha ribadito anche successivamente quando ha parlato delle carceri speciali di Asinara e di Pianosa. Quale fu la sua reazione politica, la posizione che assunse successivamente con il presidente del Consiglio, onorevole CIAMPI, e il ministro guardasigilli, professor CONSO, di fronte al mancato rinnovo di oltre un centinaio di provvedimenti applicativi del 41-bis, che fece scalpore già all'epoca e che oggi è stato ricordato?». Per completezza, va rammentato che la risposta del Presidente MANCINO è stata molto diplomatica: «Per quanto riguarda poi quello che è avvenuto a proposito del mancato rinnovo del 41-bis, nel 1993, senatore CARUSO, non lo so: io ho saputo del mancato rinnovo soltanto leggendo le notizie riportate sulla stampa: durante il periodo in cui fui Ministro dell'Interno – con il presidente CONSO come Ministro guardasigilli – non sono mai stato informato di uno slittamento o di una corsa contro il tempo, perché rispetto alla scadenza era passato un po' di tempo. Non l'ho saputo. Dico quello che so. Non posso dire quello che non so».



*Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica. Già nel periodo precedente – per me di pochi giorni – la strage di via D'Amelio, si approfondì la questione del livello e delle ragioni dell'offensiva mafiosa; si parlò dello scontro tra malavita organizzata e uomini delle istituzioni. Non si tracuri che era stato ucciso l'onorevole LIMA, autorevole rappresentante del gruppo siciliano vicino alle posizioni del presidente ANDREOTTI, ed erano rimaste vittime dell'attentato di Capaci il dottore FALCONE, la moglie, la dottoressa MORVILLO e uomini della scorta.*

*La tesi esposta dal Prefetto PARISI in una delle riunioni di cui ho detto, fu che la mafia aveva intensificato l'offensiva non solo per colpire uomini delle istituzioni – non furono infatti pochi i magistrati, i politici e i prefetti colpiti (penso per esempio al prefetto DALLA CHIESA) – ma anche per ottenere una mitigazione della risposta dello Stato rispetto alle misure di contrasto adottate e adottande. Nessuno degli appartenenti al Comitato, intervenendo, parlò di alleggerire il contrasto. “Lo Stato ha mezzi ed uomini per reagire, contrastare e debellare l'ala militarista presente nella cupola mafiosa”, fu l'opinione espressa in tutti gli interventi nel corso di un dibattito che seguì alla relazione introduttiva del Prefetto PARISI. C'erano infatti allora due “brutte correnti” mafiose, la militarista e la trattativista, a livello locale, però, e non con lo Stato.*

*Per quanto riguarda in particolare l'ala militarista, la cupola mafiosa era divisa tra chi sosteneva di colpire uomini e simboli significativi delle istituzioni (la corrente che faceva capo a RIINA) e chi invece era dell'avviso di rinunciare ai colpi eclatanti e di tornare a condizionare le istituzioni con gli appalti, il traffico della droga (tangenti e tolleranza), le attività di impresa, l'arruolamento dei giovani per rinnovare l'esercito dei mafiosi (questa corrente faceva capo invece a PROVENZANO).*

*La mia, anche prima di diventare Ministro, è stata sempre una posizione di fermezza: non ho avuto dubbi su che cosa lo Stato dovesse fare. Dare la sensazione di essere impauriti, impotenti di fronte al Paese, incerti sul contrasto alla più potente*

*organizzazione malavitoso, desiderosi di tornare al clima rassegnato di quieto vivere, sarebbe stato mortale per le istituzioni, la democrazia e l'intera comunità nazionale. Come Ministro dell'Interno ero persuaso che non sempre le istituzioni pubbliche avevano controllato il territorio, riscattandolo da condizionamenti malavitosi»<sup>397</sup>.*

Ora, la disinvolta certezza e naturalezza con cui il presidente MANCINO addita in PROVENZANO la figura di esponente apicale dell'ala trattativista, nel senso da lui stesso precisato, legittima il dubbio che egli abbia sovrapposto e mescolato alle informazioni effettivamente già in suo possesso – perché veicolategli dai dirigenti degli apparati investigativi che facevano capo al Viminale - all'epoca della strage di via D'Amelio e nei mesi successivi fino all'arresto di RIINA, conoscenze acquisite solo successivamente e sedimentate nel tempo.

L'on. LI GOTTI ne fece oggetto di una specifica richiesta di chiarimento al presidente MANCINO, invitandolo a precisare se le conoscenze attribuite al capo della polizia circa l'esistenza di due anime all'interno di Cosa Nostra, ovvero un'ala stragista riferibile a RIINA e un'ala per così dire dialogante, riconducibile a PROVENZANO (di cui Vincenzo PARISI avrebbe parlato in una riunione del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica) fossero così profonde già dopo la strage di Capaci, poiché all'epoca si sapeva solo che PROVENZANO era legittimato a partecipare alle riunioni della Commissione, ma mai contemporaneamente a RIINA per una precisa scelta strategica e di opportunità, mentre solo in seguito venne fuori che c'erano due anime all'interno di Cosa Nostra.

La risposta del presidente MANCINO è stata secca nel ribadire di averlo appreso all'epoca della strage di via D'Amelio e nel corso delle sedute del Comitato che si susseguirono in quel periodo (*“Io l'ho saputo in quel periodo”*). Ed ha suggerito di andare a compulsare qualche relazione al Ministro o al Capo della Polizia fatta dai maggiori responsabili della D.I.A., che indica nel dott. DI GENNARO, responsabile

---

<sup>397</sup> Cfr. pag. 9-10 del resoconto stenografico cit.

operativo, e nel Prof. ARLACCHI. Tuttavia, ha poi ammesso che *avendo deciso di ricostruire la storia giudiziaria degli ultimi 18 anni, in una simile ricostruzione ci può essere qualche input di memoria. Può infatti accadere che si legga un dato e si ritenga di conoscerlo già da molto tempo.* Però insiste nel confermare che all'epoca *sapevo che il numero uno era RIINA, che bisognava colpirlo e anche nelle mie interviste – che sono sostenute nella documentazione che ho consegnato alla Commissione – ho detto che egli era appartenente all'ala militarista.*

Questo dubbio è stato sollevato anche nel corso dell'esame cui Nicola MANCINO è stato sottoposto al processo MORI/OBINU, avendo egli reso sul punto dichiarazioni di tenore analogo a quelle che aveva reso già quasi due anni prima nella seduta della Commissione antimafia del novembre 2010.

Su domanda del P.M. è stato infatti introdotto il tema della conoscenza che MANCINO avesse, nello scorcio finale del 1992, di una spaccatura all'interno di Cosa Nostra, tra l'ala stragista e una componente più moderata che faceva capo a PROVENZANO. E MANCINO ribadisce che era a conoscenza di quella spaccatura già nel 1992, avendone appreso dai rapporti informativi della D.I.A. (e fa il nome del Prof. ARLACCHI). Al contempo però rimanda per più accurati ragguagli, dato il tempo trascorso, alla relazione semestrale sullo stato dell'ordine pubblico svolta in Parlamento (e prodotta dallo stesso MANCINO in questo processo).

Il giudice di prime cure di questo processo si è premurato di distinguere quella specifica consapevolezza di una contrapposizione tra lo schieramento stragista e l'ala dei provenzaniani, che sarà acquisita solo più tardi, dalla più generica consapevolezza di possibili spaccature o tensioni, di cui v'è traccia anche in alcune pubbliche esternazioni del Ministro dell'Interno MANCINO, risalenti agli ultimi mesi del 1992:

«In proposito, è appena il caso di sottolineare che qui, ovviamente, ci si riferisce esclusivamente alla spaccatura tra l'ala “militarista” di Riina e quella “trattativista” di Provenzano di cui Mancino ebbe a parlare nell'audizione dell'8 novembre 2010 e non già a quella generica “frattura nella Cupola” causata “dalla attività che sta svolgendo Riina” di cui

aveva parlato Mancino in alcune interviste nel dicembre 1992 (v. produzione rassegna stampa della difesa dell'imputato all'udienza del 26 settembre 2013) senza alcun cenno alla posizione di Provenzano»».

Ma dalla rassegna di pubbliche esternazioni dell'allora Ministro dell'Interno (v. elenco doc. trasmessi dalla difesa a pag. 5153 della sentenza), e anche dalle contestazioni che gli sono state rivolte nel corso dell'esame testimoniale svoltosi all'udienza del 24.02.2012 nel processo a carico di MORI e OBINU<sup>398</sup> emerge uno scenario più complesso, anche sotto il profilo delle convinzioni diffuse all'indomani delle stragi siciliane negli ambienti investigativi e in qualche misura filtrate anche in ambito governativo, almeno a far data dall'ultimo scorcio del '92. Nel senso che a provocare divisioni e contrasti all'interno di Cosa Nostra non era solo la strategia sanguinaria di RIINA, e il regime di terrore con cui teneva in pugno l'organizzazione mafiosa, ma l'effetto congiunto dell'inasprimento e inflessibilità dell'azione repressiva dello Stato, correlato alle misure premiali volte a incoraggiare dissociazioni e "pentimenti" – che infatti lievitavano di giorno in giorno, contandosi ormai a centinaia le defezioni di affiliati che avevano "saltato il fosso" – in risposta all'innalzamento del livello di scontro voluto dai "corleonesi".

Ed invero, si è accertato che in data 12 dicembre 1992, a margine di un convegno in Sicilia, il Ministro MANCINO aveva rilasciato un'intervista nel corso della quale, oltre a proclamare che la cattura di RIINA era un obiettivo concretamente perseguibile, aveva affermato che si era alla vigilia con tutta probabilità di una scissione all'interno della mafia, simile a quella che aveva spaccato la camorra. E nel corso dell'atto congiunto assunto dalle Procure Distrettuali di Palermo e Caltanissetta il 17 settembre 2009, lo stesso MANCINO sul punto aveva spiegato che in quell'intervista egli intendeva alludere ad una spaccatura tra un'ala moderata, capeggiata da

---

<sup>398</sup> Aveva dichiarato inizialmente – nell'escludere di averne fatto oggetto di commenti con il Ministro CONSO – che della diversità di posizioni tra il mafioso violento, cioè RIINA e il mafioso affarista, incarnato da PROVENZANO aveva letto, *ma l'ho letta così, come diciamo anche per mia cultura personale* (cfr. pag. 54 del verbale di trascrizione dell'udienza 24.02.2012, proc. nr. 1760/08).

PROVENZANO e un'ala dura capeggiata da RIINA: «io mi ricordo perfettamente che all'interno della mafia c'era la corrente RIINA e c'era la corrente PROVENZANO, cioè c'era la corrente dei violenti e la corrente dei morbidi, per modo di dire, morbidi tra virgolette (...) Il problema è che c'era questo contrasto, c'era del resto andare da CIANCIMINO che era collegato, credo, col gruppo di PROVENZANO e avere da CIANCIMINO addirittura una lettura indicativa dello stradario di Palermo, io personalmente ritengo che un contributo quel CIANCIMINO diciamo abbia dato al Colonnello MORI». E alla successiva richiesta del P.M. di confermare se già nel dicembre 1992 egli fosse stato messo al corrente del fatto che esisteva una spaccatura all'interno della mafia, il Senatore MANCINO, sempre nel corso dell'atto congiunto del 17 settembre 2009, aveva risposto: «ma quello ormai me lo dicevano i rapporti, non soltanto della D.I.A., ma me lo diceva anche il rapporto del consulente che stava prima con SCOTTI e anche con me, ARLACCHI».

A tale contestazione, nel corso della deposizione del 24.02.2012 (proc. MORI/OBINU) il Senatore MANCINO, nel rimandare al Prof. ARLACCHI come fonte principale delle sue conoscenze, ha sostanzialmente confermato, con qualche acrobazia sintattica che rende piuttosto involuta e sfuggente la risposta, quanto aveva dichiarato nel 2009; ma, al contempo, ha tenuto a precisare che, dato il tempo trascorso, non è oggi (riferendosi al 2012), ma come non lo era nel 2009, in grado di affermare con certezza che già nel 1992 fosse a conoscenza di quella spaccatura, anche se ritiene di possedere una memoria discreta, se non di ferro: «Io non lo so se era come la camorra, io so che c'erano queste due posizioni riferitemi anche da ARLACCHI, ma che io possa confermare oggi quello che mi si attribuisce, rispetto a quello che io ho detto, io posso anche dire che il tempo passato è tale che una memoria di ferro, per quanto io abbia una discreta memoria, non sorregge alla domanda, io non posso dire...».

E alcune esternazioni riportate da organi di stampa dell'epoca, sembrano validare l'affidabilità dei ricordi di MANCINO: almeno per ciò che concerne la conoscenza filtrata dai più qualificati apparati investigativi che fosse già in atto o imminente una frattura in seno a Cosa Nostra tra due diverse anime – una violenta e l'altra moderata -

e relative impostazioni strategiche, anche se non può dirsi che tale consapevolezza si estendesse fino a individuare già allora (nel 1992) in PROVENZANO l'esponente più rappresentativo della corrente moderata.

In particolare:

da un'intervista all'Unità del 19 settembre 1992:

**“La strategia del Governo mira a creare fratture tra i mafiosi, a esasperare le contraddizioni interne, a isolare chi sceglie lo scontro frontale con le istituzioni. Gli uomini d'onore, insomma, devono capire che se i vincenti, i corleonesi, compiono stragi, a pagare sono tutti. E che lo Stato favorisce e premia chi decide di collaborare”.**

E gli fa eco nella medesima circostanza, il capo della polizia, PARISI, il quale dichiara che non v'erano segnali certi di una guerra in atto all'interno di Cosa Nostra, ma dell'esistenza di una frattura, questo sì: *“Della frattura abbiamo una testimonianza sicura. Qualche giorno fa, in una sola mattina, mi sono trovato sul tavolo una dozzina di offerte di collaborazione”.*

Ancora MANCINO: ***“La mafia reagisce all'offensiva dello Stato. Se la mafia capisce che la forza della nostra reazione è dovuta anche alla ferocia di certi gesti (omicidi di FALCONE e BORSELLINO), questo può creare divisioni interne”.***

27 novembre 1992: intervistato dal quotidiano “ROMA”, MANCINO sembra alludere all'impiego dei Servizi nell'azione di contrasto alla criminalità mafiosa a supporto delle indagini giudiziarie; o quanto meno, caldeggia l'impiego di metodi di intelligence da parte degli organi di polizia: *“L'arma certa contro possibili attentati mafiosi o terroristici in genere resta l'attività di prevenzione basata sull'intelligence”.*

Da un articolo pubblicato su Il Giorno del 2 dicembre 1992:

ivi MANCINO dichiara che molti dei pentiti erano già in prigione per scontare pesanti condanne; e alcuni di loro si erano decisi a collaborare perché in disaccordo con la linea (stragista) adottata per l'assassinio di FALCONE;

4) in realtà, l'articolo riporta i passi salienti di un'intervista concessa dal Ministro il giorno prima, 1° dicembre 1992, al Financial Time. Nel corso di tale intervista, MANCINO vanta la crescita esponenziale di pentiti (oltre 200) e la imputa all'avere lo Stato reso difficile la vita ai clan mafiosi, sia con l'intensificazione dell'azione repressiva che con la stretta carceraria, perché il regime di isolamento taglia le unghie ai capi e incoraggia nuove defezioni; ma anche aggredendo i patrimoni sospetti, con le nuove norme introdotte per potenziare gli strumenti offerti dalla legge ROGNONI-LA TORRE, che implica andare a colpire i mafiosi dove fa più male e cioè nelle loro tasche.

E sempre a proposito del proliferare del pentitismo, precisa: *“Alcuni di essi si sono convinti a parlare dopo avere trattato durante la loro latitanza. Molti di essi sono già in prigione per scontare dure pene detentive. E si sono verificati casi in cui essi si sono convinti a parlare perché in disaccordo con le tecniche adottate nell'assassinio di FALCONE”*.

*“Lo Stato offre sia denaro che protezione a questi pentiti e alle loro famiglie e perfino una nuova vita all'estero”* (e qui si coglie una certa assonanza con la “proposta irricevibile” formulata dal Col. MORI all'esterefatto CIANCIMINO a fronte dello showdown di questi, che avrebbe posto fine alla trattativa, o almeno alla sua prima fase). *“Questi si sono rivelati grossi incentivi”*.

Ma poi aggiunge: *“Pare anche che la violenta ascesa di Totò RIINA alla testa di Cosa Nostra in Sicilia, avvenuta in modo dittatoriale contrariamente al consueto e tradizionale metodo consensuale, abbia allontanato molti e li abbia invogliati a parlare”*.

Ancora da un'intervista a Il Giorno del 18 dicembre 1992:

*“L'offensiva li ha divisi. Può sembrare un paradosso, però pure le stragi hanno creato le condizioni per avvicinare allo Stato diversi mafiosi”*.

Ebbene, da questa sommaria silloge emerge come, all'indomani delle stragi siciliane, e soprattutto dopo l'omicidio di Ignazio SALVO, costituisse obiettivo dichiarato della strategia di contrasto alla criminalità mafiosa il fomentare divisioni e contrasti all'interno di Cosa Nostra: intensificando l'azione repressiva e la caccia ai latitanti, inasprendo pene e trattamenti detentivi, e aggredendo i patrimoni mafiosi, da un lato; e dall'altro, incentivando con misure premiali di varia natura nuove defezioni per sottrarsi ad un rigore senza precedenti, e destinate a sfociare in proficue collaborazioni con gli organi inquirenti.

Ma alla base di tale strategia v'era anche la consapevolezza e/o la convinzione che divisioni e contrasti serpeggiassero giù in Cosa Nostra, traendo origine da dinamiche interne all'organizzazione mafiosa. Dagli ambienti investigativi filtra fino a raggiungere gli esponenti più qualificati del Governo AMATO la consapevolezza – avallata dalle rivelazioni di nuovi pentiti - che suscitasse malcontento e dissensi il regime dittatoriale e di “terrore” instaurato da RIINA a presidio dell'egemonia corleonese.

Del resto era ancora fresco il ricordo della vicenda relativa a quello che sarà etichettato come il complotto PUCCIO, con il contestuale omicidio consumato a distanza di poche ore l'11 maggio 1989 dei fratelli PUCCIO, uccisi, uno, Pietro, al cimitero dei Rotoli e l'altro, Vincenzo<sup>399</sup>, poco prima all'interno dell'Ucciardone (a colpi di bistecchiera e ad opera del co-detenuto Giuseppe MARCHESE, che resosi conto di essere stato per l'ennesima volta usato da RIINA per i suoi fini di potere fino ad essere sacrificato senza alcuno scrupolo, ne trarrà una spinta decisiva per “pentirsi”, nel settembre del '92<sup>400</sup>):

---

<sup>399</sup> Un terzo fratello, Antonino PUCCIO, venne ucciso il 5 luglio dello stesso anno, a completamento dello sterminio ordinato da Salvatore RIINA. Una lunga scia di sangue di cui fu vittima anche Agostino MARIO MANNOIA fratello di Francesco, che anche per questa ragione si determinò a iniziare la sua collaborazione con la giustizia.

<sup>400</sup> Come lo stesso Giuseppe MARCHESE ha riferito al processo LIMA – e in tanti altri processi definiti con sentenze passate in cosa giudicata – l'uccisione mediante una bistecchiera e simulando una lite tra compagni di cella era stata concertata come espediente per far credere ad un omicidio commesso con dolo d'impeto, che gli evitasse la contestazione della premeditazione che avrebbe comportato una condanna certa all'ergastolo. Ma la contestuale uccisione la stessa mattina (ad insaputa dello stesso MARCHESE) al cimitero dei ROTOLI di PUCCIO Pietro aveva reso subito evidente che si era trattato dell'esecuzione di un unico e preordinato disegno criminoso. Ne seguì un doloroso graduale



momento culminante della feroce repressione con cui RIINA aveva posto fine ad una fronda interna allo stesso schieramento corleonese, che aveva trovato in Vincenzo PUCCIO, già autore insieme ad Armando BONANNO, e a Giuseppe MADONIA dell'omicidio del Capitano Emanuele BASILE, il suo massimo punto di riferimento. E la decisione di Giuseppe MARCHESE, cognato di BAGARELLA, di collaborare con la giustizia era un segnale inequivocabile delle crepe apertesesi all'interno dello stesso schieramento corleonese.

Ma trapela anche la convinzione che un certo dissenso serpeggiasse tra le fila degli affiliati a Cosa Nostra, sia pure solo sotto traccia, rispetto alla scelta di un attacco indiscriminato e sistematico allo Stato e alla politica – che contravveniva all'abituale strategia mafiosa tesa a tessere piuttosto relazioni di favore e mutuo scambio con il potere politico, o comunque di evitare attacchi frontali che potessero scatenare la reazione degli apparati repressivi dello Stato – e soprattutto rispetto al metodo prescelto con cui colpire gli obiettivi prestabiliti (ovvero quelle che MANCINO indica come le *tecniche di assassinio di FALCONE*, che poi sono anche quelle impiegate per la strage di via d'Amelio)

E in questo senso va inteso il paradosso di cui parla MANCINO, per cui le stragi avrebbero avuto l'effetto di incentivare una parte almeno dei mafiosi ad allontanarsi dall'organizzazione, creando le condizioni per una dissociazione, foriera di possibili nuove collaborazioni.

Si comprende allora come nel contesto di simili valutazioni e previsioni – e convinzioni – potesse concepirsi, da parte di alcuni degli interpreti meno ortodossi dell'indirizzo impresso dal Governo dell'epoca all'azione di contrasto alla criminalità mafiosa, l'idea di iniziative che in qualche modo soffiassero sul fuoco di quelle divisioni interne all'organizzazione mafiosa e puntassero a isolare l'ala stragista, dando forza alla componente più moderata.

---

ripensamento delle proprie scelte di vita, sfociato nella decisione di rompere il legame di appartenenza al mondo di Cosa Nostra.

In questo senso, una proposta come quella avanzata dagli ufficiali del ROS e diretta a sollecitare la disponibilità a ripristinare un clima di dialogo che facesse decantare la furia stragista, lasciando balenare, agli occhi (non certo di RIINA, bensì) dei vertici mafiosi meno convinti della linea dura la convenienza a trarre concreti benefici dall'abbandono di tale linea (benefici per sé o per l'intera organizzazione), non suonava tanto peregrina, per quanto eticamente discutibile, politicamente inopportuna o persino censurabile sul piano giuridico fino ad enuclearne possibili profili di rilevanza penale. Essa poteva risultare spiazzante per i fautori della strategia dello scontro frontale, e dare forza alle ragioni della componente più moderata.

Ed era una proposta che avrebbe potuto, dalla politica, essere presa in considerazione come non indecente, ed anzi valutata come un'iniziativa potenzialmente foriera di buoni frutti, sia pure pagando qualche prezzo: una iniziativa che con tutte le cautele del caso poteva quindi essere (ri)presentata o prospettata a qualificati esponenti del Governo e delle Istituzioni, al fine di ottenerne un benevolo assenso o quanto meno un tacito incoraggiamento ad andare avanti.

*La testimonianza di Luciano VIOLANTE.*

Sul tema in esame è stato compulsato, in questo processo, anche l'Onorevole VIOLANTE.

Nel corso della deposizione resa al dibattimento di primo grado, a specifica domanda (della Corte) se, con riferimento ad agosto del '93, ossia all'epoca degli attentati e delle stragi in continente, vi fosse una percezione in ambito politico o di commissione parlamentare di una spaccatura di Cosa Nostra in due anime, nel senso di due diverse visioni strategiche, il teste ha risposto che «*Questo c'era, che c'era qualcuno, come dire, più militarizzato e qualcuno più addetto all'area economico-commerciale, ecco diciamo così finanziaria di Cosa Nostra, questo credo che si sapeva (...) che RIINA aveva una certa opinione, PROVENZANO ne aveva un'altra, mi pare che questi erano dati abbastanza di fondo*». Egli ne parla quindi come di una percezione già acquisita, e non nata in quei giorni (*mi pare che questi erano dati abbastanza di fondo*).

Nel ribadire che c'era già, all'epoca, la visione di *due componenti di Cosa Nostra, una più stragista, l'altra meno stragista e più orientata, come dire, secondo la traduzione mafiosa ad una relazione negoziale e contrattuale*, il teste precisa però che si trattava di un'impressione, non basata su specifici dati di fatto; ma era un'impressione che scaturiva, almeno per quanto lo concerne, da notizie o valutazioni acquisite nel corso dei suoi contatti con varie autorità giudiziarie (*cioè magistrati competenti, seri, con i quali a volte si discuteva, si rifletteva su queste cose*).

Ha poi confermato di avere ricevuto alcuni documenti di analisi della situazione dell'ordine pubblico provenienti dalla D.I.A. e dal S.C.O. della Polizia, nella sua qualità di Presidente della Commissione Antimafia in cui si parlava della matrice mafiosa degli attentati e della possibile finalizzazione ad una trattativa che avesse ad oggetto anche un'attenuazione del 41 bis.

Altro discorso è se si sapesse già in quale delle due anime si identificasse Vito CIANCIMINO, o quale delle due componenti aderisse.

L'on. VIOLANTE ha detto inizialmente di ignorarlo; ma poi ha confermato quanto aveva dichiarato all'udienza dell'11.11.2014, proc. BORSELLINO quater, e cioè che – con riferimento all'epoca delle sue interlocuzioni con il Col. MORI su CIANCIMINO e quindi nello scorcio finale del '92 – c'erano voci che lo davano come *appartenente a quel tipo di clan, diciamo, di CIANCIMINO, quindi credo che circolasse, come dire, questo tipo di appartenenza e quindi più negoziatrice rispetto all'asse che preferiva seguire RIINA*. Ma nel confermare quanto dichiarato dinanzi alla Corte d'Assise di Caltanissetta, l'On. VIOLANTE ha tenuto a precisare che si trattava solo di un'opinione che circolava, secondo cui CIANCIMINO *era piuttosto indotto alla negoziazione piuttosto che allo scontro diretto*; ma non era un'opinione basata su dati di fatto: *era un'opinione che circolava su CIANCIMINO*. *D'altra parte, la sua storia politica è una storia di continua negoziazione, insomma, no? Continua contrattazione*.

Ma che addirittura si sapesse o si dicesse (già all'epoca) che CIANCIMINO fosse uomo legato a Bernardo PROVENZANO non può confermarlo, o almeno non in

termini così precisi, e ritiene che questa valutazione sia frutto di conoscenze acquisite successivamente. E probabilmente egli lo apprese da fonti giornalistiche, nel senso che *«tra le fonti di questo tipo di opinioni c'erano anche alcuni giornalisti particolarmente esperti perché seguivano, seguono da molti anni le vicende di mafia. Magari, parlando con loro probabilmente è venuta fuori questa collocazione di CIANCIMINO, piuttosto sul versante della negoziazione...»*.

Nella fase di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, l'On. VIOLANTE, nuovamente esaminato dinanzi a questa Corte d'Assise d'Appello, ha ribadito che mentre si sapeva già - all'epoca delle stragi in continente - di una divaricazione di schieramenti e visioni strategiche all'interno di Cosa Nostra, della collocazione di CIANCIMINO poco o nulla si sapeva, se non che era vicino a RIINA; e comunque non era un personaggio cui si attribuiva particolare rilevanza.

Invece, che all'interno di Cosa Nostra si profilasse la contrapposizione tra una linea più dura e più sanguinaria, che faceva capo a RIINA e di una linea più moderata che faceva capo a PROVENZANO *si discuteva, si sapeva e si leggeva molto*.

In particolare, l'esistenza di queste due linee di tendenza era oggetto di analisi ricorrenti tra il personale investigativo che si occupava di tali questioni. E la nota del S.C.O. della Polizia che faceva riferimento ad un tentativo mafioso di dialogo o di negoziazione, non lo colse di sorpresa, *«in quanto per chi conosce queste vicende, sa che la mafia cerca sempre un contatto, una negoziazione, un... anche perché questo è un punto di legittimazione per quanto riguarda, sia sulle piccole che sulle grandi cose. E comunque l'idea che ci fossero due linee di tendenza all'interno di cosa nostra, questo come dire era un fatto che circolava abbastanza frequentemente nelle analisi, nelle... nei discorsi, anche perché, se non ricordo male, ma questo riguarda dopo, quando fu arrestato Riina, se non ricordo male, nel gennaio del 1993, se non ricordo male, dopo si cominciò a vedere che Provenzano non si riusciva a prenderlo, anzi sembrava che si facesse prendere e poi... questo faceva intendere che in qualche modo Riina era stato preso tra l'altro con vicende credo che sono agli atti, che in un momento in*

*qualche fase mi coinvolsero come Presidente di antimafia, e Provenzano che era della linea più (inc.) riusciva a sfuggire».*

A specifica domanda se queste valutazioni su RIINA e PROVENZANO fossero frutto di conoscenze sopravvenute, il teste ha tagliato corto (**no, c'erano anche allora, sì**), ribadendo che « *Nell'ambito di quelli che si occupavano di queste cose, in modo direi quasi professionale, c'erano queste conoscenze* ».

In realtà, i sospetti evocati dall'On. VIOLANTE sul modo in cui si pervenne alla cattura di RIINA (il racconto fattogli dallo stesso Generale DELFINO sulle circostanze che avevano portato all'individuazione e all'arresto di DI MAGGIO Baldassare<sup>401</sup> gli diedero l'impressione *come di una cosa in qualche modo costruita*) e quelli ingenerati dalla constatazione che PROVENZANO, *che era della linea più moderata, non lo si riusciva a prendere*, fanno comprendere come nel suo ricordo si affastellino le informazioni effettivamente in suo possesso all'epoca di volta in volta considerata, con quelle risalenti ad avvenimenti successivi o frutto di successive acquisizioni, o ancora di ipotesi ricostruttive fondate su deduzioni o convinzioni più o meno plausibili (come quella cui allude l'inciso da ultimo menzionato di un possibile nesso tra l'essere il

---

<sup>401</sup> Cfr. pagg. 56-57 del verbale di trascrizione udienza del 4.11.2019: «*Il Generale Delfino, il Generale dei Carabinieri Delfino, che allora comandava i Carabinieri in Piemonte, mi telefonò, credo che fossimo verso Natale, sì, periodo di festa diciamo così, ero a casa ero a Torino, non ero a Roma, e mi disse che doveva dirmi delle cose molto importanti e sarebbe venuto a casa mia. Io per diverse ragioni non gradivo che il Generale Delfino venisse a casa mia e dissi vengo io da lei. Lui insistette dissi no guardi vengo io. Mi misi sulla bici e andai lì e vidi tutti i Carabinieri schierati e insomma tutta una cosa un po'... mi trovai un po' in imbarazzo, ero in bici e... Comunque a parte questo, il Generale Delfino mi disse che se i suoi uomini a Verbania, se non ricordo male, da quelle parti, avevano posto attenzione su un'officina meccanica, aperta da poco, sì da non molto, da siciliani, dove non andava mai nessuno, ma l'officina stava in piedi lo stesso. Aveva notato che da qualche giorno era arrivato un altro personaggio, e insospettiti erano andati a fare una perquisizione e avevano trovato un'arma, una pistola, credo che la matricola abrasa o qualcosa del genere, che consentiva il tenere... sottoporre a interrogatorio questa persona. E questo disse che poteva mettere i Carabinieri sulle tracce di Riina, perché era stato l'autista di Riina. Delfino chiese a me cosa doveva fare, io dissi guardi chiami la Procura di Palermo magari avverta il dottore Caselli che era stato già nominato, ma non aveva ancora preso possesso a Palermo, avverta e veda lei. Quindi come dire che qualcuno andasse da Palermo a Verbania, e si facesse prendere per dire guardate vi metto... aveva l'impressione come di una cosa in qualche modo costruita* ».

PROVENZANO fautore della linea più moderata e il fatto che non si riuscisse ad arrestarlo).

Insomma, resta legittimo il dubbio, per VIOLANTE come per MANCINO come per lo stesso Prof. ARLACCHI, di una crisi delle conoscenze o delle informazioni o delle valutazioni da ciascuno di loro acquisite o maturate in tempi diversi.

Ma tale dubbio può valere per la conoscenza della collocazione di CIANCIMINO nello scacchiere mafioso, o della sua vicinanza a PROVENZANO più che a RIINA; o dell'essere Bernardo PROVENZANO l'esponente di maggiore spicco cui faceva capo lo schieramento moderato contrapposto a quello stragista. Non v'è ragione di dubitare, però, che già nello scorcio finale del '92 tra gli apparati investigativi e da questi fino ai vertici degli ambienti politico-parlamentari fosse filtrato il sentore dell'esistenza di due anime, una vocata per la linea dura e l'altra più moderata, oltre che di uno stato di profondo malessere interno a Cosa Nostra e di una crescente insofferenza per la linea di contrapposizione violenta alle Istituzioni imposta da RIINA a tutta l'organizzazione.

#### **6.4.4.- Le “fonti” di MORI.**

Ma quel che preme soprattutto verificare è se ne fossero a conoscenza i Carabinieri del R.O.S.; o se addirittura disponessero di informazioni che gli altri apparati investigativi non potevano avere. Informazioni che consentissero di venire a conoscenze di dinamiche interne a Cosa Nostra, incluso il fermentare di una divisione ancora latente, tra schieramenti contrapposti. Poiché solo all'indomani della cattura di RIINA quella spaccatura ancora latente si renderà manifesta, uscendo allo scoperto, nelle riunioni in cui doveva decidersi sul da farsi, lo schieramento moderato di cui era interprete ed esponente più rappresentativo proprio Bernardo PROVENZANO: come ormai sappiamo dalle dichiarazioni dei vari BRUSCA, GIUFFRÈ, SINACORI, LA BARBERA, CUCUZZA.

E al riguardo è innegabile che le principali fonti di conoscenza interne o contigue a Cosa Nostra di cui all'epoca i Carabinieri potevano disporre conducevano direttamente

o indirettamente all'area provenzaniana, ossia a soggetti che si collocavano in quell'area.

*Il ruolo del M.llo LOMBARDO e la dislocazione delle sue fonti.*

Si segnala al riguardo il ruolo del M.llo LOMBARDO, che prima ancora di transitare nei ranghi del R.O.S. era ritenuto dal Col. MORI, per sua stessa ammissione, un prezioso collaboratore del Raggruppamento, per il suo acume investigativo, come asserito da MORI, certamente; ma anche perché, ad onta del suo incarico non proprio di primo livello (Comandante della piccola stazione dei CC. di Terrasini) disponeva di fonti confidenziali ritenute affidabili.

E il territorio in cui il M.llo LOMBARDO operava e intratteneva i suoi contatti con le sue fonti era la zona di Cinisi-Terrasini e dintorni: ossia un territorio in cui Bernardo PROVENZANO, per tutta una lunga fase della sua latitanza (fin dalla prima metà degli anni '70) aveva letteralmente messo radici e anche messo su famiglia, sposando una "cinisara" (Benedetta Saveria PALAZZOLO), come la apostrofa RIINA in una delle conversazioni con la "dama di compagnia" LO RUSSO captate al carcere di Milano Opera, rivolgendole peraltro convinti attestati di stima e affetto (al punto di farne una delle ragioni per cui aveva voluto bene allo stesso Binnu, cioè a PROVENZANO) anche per il fatto che aveva saputo diventare una "corleonese", dimenticando le sue origini, ossia la provenienza da un territorio che – verosimilmente per essere stato il regno di Gaetano BADALAMENTI, ma anche perché non ci si poteva fidare dei cinisari – non era nel cuore di RIINA<sup>402</sup>.

---

<sup>402</sup> Cfr. intercettazione del 14 settembre 2013: «*Io per questo l'ho voluto bene... qualcuno rici "ma picchi u vuoi bene?" prima ca sta moglie che ha, sta... sta... sta... sta... sta speci i cinisara, perché i cinisari sono (incomprensibile) iu (incomprensibile) però sta muggheri i stu... i stu cristianu, picchi è una... una picciuotta... coraggiosa (incomprensibile)... .... mischina (incomprensibile)... mi ci sono affezionato .. come una donna ... una brava cristiana... .... Si ci sposò... se ne andava con un uomo, abbandonò la sua famiglia e se ne sta a Corleone sola... (incomprensibile) corleonese... a corleonese vint'anni, trent'anni ri (incomprensibile) sposata... .... Tutti, i so figghi a Na... i frati a Na... a Na... Na... a Cinisi (incomprensibile) Cinisi (incomprensibile) a Cinisi, tutti sunnu (incomprensibile) e idda no... è corleonese... (incomprensibile) e io l'ha... l'ha... l'ha ammiro che... l'ha ammiro (incomprensibile)...*».

Certo è che viene ritenuta degna di fede l'informazione sull'imminente attentato al dott. BORSELLINO, per cui era già pronto il tritolo, acquisita dal Capitano SINICO il 15 giugno 1992 in occasione della visita e del colloquio al carcere di Fossombrone con una delle fonti del M.llo LOMBARDO, che effettuò personalmente il colloquio con Girolamo D'ANNA ivi detenuto, riferendone poi al Capitano BAUDO, suo diretto superiore in quanto comandante della Compagnia CC di Carini, e allo stesso SINICO che lo avevano accompagnato in quella trasferta al carcere predetto.

E degne di fede – tanto da farne discendere l'attivazione di una specifica operazione investigativa con l'allestimento di una squadra catturandi, al comando del Capitano DE CAPRIO - furono ritenute le informazioni acquisite alla fine di luglio-primi di agosto sempre dal M.llo LOMBARDO attraverso le proprie fonti, secondo cui era Raffaele GANCI con i suoi figli a farsi carico direttamente di curare la latitanza di Salvatore RIINA: una soffiata che si rivelerà fondamentale, oltre che esatta, per le successive indagini sfociate nella cattura del capo di Cosa Nostra, e che poteva provenire solo da persone che facessero parte dell'entourage dello stesso RIINA o avessero contatti stretti con soggetti che ne facevano parte.

E tra i pochissimi soggetti ammessi al cospetto del capo di Cosa Nostra - secondo quanto dichiarato da Giovanni BRUSCA già al processo MORI/OBINU, oltre a Giuseppe Giacomo GAMBINO, Antonino CINA' e Leoluca BAGARELLA (e a Raffaele e Domenico GANCI che lo avevano nelle mani, nel senso che si occupavano direttamente di curarne la latitanza), c'era ovviamente Bernardo PROVENZANO.

Questi era uno dei pochi sodali che aveva sempre *libero accesso a casa di RIINA*, come l'aveva lo stesso BRUSCA: ma solo nel senso che poteva incontrarlo in qualsiasi momento in quanto perché sapeva chi ne curava la latitanza e i contatti con gli altri capi latitanti. Infatti, BRUSCA non sa se PROVENZANO fosse a conoscenza della casa di via Bernini (*nessuno mi ha mai detto che Bernardo PROVENZANO sapesse che abitasse in quella casa*); però tramite i GANCI e i SANSONE poteva individuare i luoghi in cui RIINA si trovava o era possibile incontrarlo, come poteva saperlo lo



stesso BRUSCA (*Come lo sapevo io lo sapeva Bernardo PROVENZANO, che era molto vicino ai SANSONI*).

Ma questo BRUSCA lo aveva già spiegato chiaramente in un passaggio della deposizione resa all'udienza del 18.05.2011 (del processo MORIOBINU). Ivi, dopo essersi detto convinto che PROVENZANO fosse uno di quelli che sapevano dove abitava Totò RIINA, pur non potendo affermarlo con certezza *perché non l'ho visto*, aggiunge: «*Ma se non lo sapeva....e...se non lo sapeva benissimo, poteva individuare il soggetto...cioè non poteva sapere la locazione, ma benissimo poteva sapere chi era il tramite per arrivarci*».

E' vero che altri esponenti di spicco, ovvero molti dei capi mandamento, erano al corrente, come lo stesso BRUSCA ha ammesso su domanda della difesa di MORI, del fatto che i GANCI fossero uno dei terminali della rete di protezione della latitanza di PROVENZANO. Ma resta da chiedersi chi, dei capi mandamento predetti, potesse avere contatti stretti con il territorio in cui viveva e operava la fonte del M.llo LOMBARDO.

Il M.llo LOMBARDO, per quanto consta, non ha rivelato la fonte di quella preziosa soffiata. Ma si è accertato che tra i suoi informatori già all'epoca figurava quel Francesco BRUGNANO, imprenditore vitivinicolo di Partinico, che fu trovato morto nella notte del 26 febbraio 1995 in una contrada di Terrasini; e che si è appurato essere stato un soggetto molto vicino a Bernardo PROVENZANO, o, quanto meno, a soggetti riconducibili all'*area provenzaniana*.

Ne ha riferito diffusamente nel dibattimento di primo grado di questo processo (udienze dell'11 e del 12.12.2013), proprio Giovanni BRUSCA, a proposito del sospetto circolato negli ambienti di Cosa Nostra circa il fatto che PROVENZANO potesse avere avuto un ruolo nella cattura di RIINA.

Lo stesso BRUSCA lo esclude categoricamente, e aggiunge che se lui e BAGARELLA avessero avuto il benché minimo sospetto che PROVENZANO potesse avere tradito, non avrebbero esitato a ucciderlo.

Il dubbio non li aveva assaliti neppure quando da Catania, qualche tempo dopo l'arresto di RIINA, era rimbalzata la voce – e si tratta in effetti della stessa voce che fu raccolta anche da Antonino GIUFFRÈ' attraverso un diverso circuito, ma sempre proveniente da sodali della famiglia mafiosa catanese - che PROVENZANO avesse dei contatti con i Carabinieri; e che addirittura fosse stata vista sua moglie parlare con un Capitano dei Carabinieri. Si appurò che a propalare quella notizia era stata una fonte poco affidabile, un sottufficiale dell'Arma che si prestava a fornire informazioni ai mafiosi catanesi dietro compenso in denaro (un *mezzo truffaldino*, lo definisce). Ma già la notizia appariva inverosimile, anche perché PROVENZANO non avrebbe avuto motivo di esporsi pubblicamente – lui o la moglie – se avesse voluto intrattenere contatti “proibiti” con i Carabinieri; e in più si accertò che nel medesimo contesto la stessa fonte aveva dato un'altra notizia (quella secondo cui erano stati trovati ingenti quantitativi di denaro e titolo a casa di Salvatore BONDINO in occasione della perquisizione domiciliare seguita al suo arresto) risultata falsa.

Tuttavia, dubbi e sospetti su un possibile ruolo di PROVENZANO tornarono a circolare, anzi furono seriamente presi in considerazione per la prima volta, almeno per quella che fu l'esperienza di Giovanni BRUSCA<sup>403</sup>, quando esplose il caso BRUGNANO, collegato al suicidio del M.llo LOMBARDO.

Quando si venne a sapere che il M.llo LOMBARDO aveva dato un contributo fondamentale nella cattura di RIINA, per avere ricevuto una soffiata preziosa, ha detto BRUSCA, cominciarono a sospettare che DI MAGGIO non avesse avuto il ruolo determinante che gli era stato attribuito e ad interrogarsi, insieme a BAGARELLA (del quale ricorda un commento sprezzante alla notizia del suicidio del povero LOMBARDO: “*se sapevo, invece di farti suicidare ti sarei venuto a cercare e ti avrei ammazzato io*”) su chi potesse avere passato al M.llo LOMBARDO le notizie che erano servite poi all'indagine sfociata nell'arresto di RIINA. E i sospetti ricaddero su

---

<sup>403</sup> Non così BAGARELLA, stando a quanto racconta Tullio CANNELLA a proposito della confidenza raccolta dalla viva voce del cognato di RIINA, che fin dall'inizio si mostrò scettico sul ruolo del pentito DI MAGGIO; e gli disse, riferendosi a PROVENZANO: “*forse il mio amico sa qualcosa*”.

Francesco BRUGNANO, che sapevano essere un *confidente di Partinico*, il quale *poteva essere collegato a soggetti dell'area, tra virgolette, provenzaniana*. Egli conosceva molti uomini d'onore di Partinico e tra loro anche Francesco LO IACONO, all'epoca rappresentante della famiglia di Partinico perché Nené GERACI, il vecchio, era stato arrestato. E gli risulta che il LO IACONO fosse a sua volta molto vicino a PROVENZANO («*Era successo un fatto che a un dato punto io per conto di Salvatore Riina vado a chiedere una cosa a Francesco Geraci, a Francesco Lo Iacono e costui si rivolge a Provenzano. Provenzano va a verificare con Riina e quindi capiamo che c'è questo collegamento, scopriamo che c'è questo collegamento con... .... E Riina mi dice: "È molto vicino all'amico, al mio paesano" »*»).

Decisero quindi di "prelevare" il BRUGNANO per interrogarlo, e venire quindi a capo di un sospetto che si faceva sempre più concreto («*Sì, volevamo capire chi aveva passato la confidenza al maresciallo Lombardo e dove l'aveva appresa, perché eravamo convinti che lui sapesse...*»). Ma qualcuno li anticipò, nel senso che eliminò il BRUGNANO, impedendo loro, di fatto, di interrogarlo («*c'è chi ha anticipato di qualche giorno. No "ci ha anticipato", ha portato avanti l'omicidio, però non ce l'ha fatto interrogare...*»).

BRUSCA ha reso ulteriori particolari sul delitto, che sollevano inquietanti interrogativi perché chiamano in causa soggetti tutti a loro volta molto vicini a Bernardo PROVENZANO.

Ha raccontato infatti che si rivolsero a Francesco DI PIAZZA, che era il capo della famiglia di Giardinello (poi morto suicida in carcere). Questi era molto amico di padre COPPOLA e del fratello, COPPOLA Francesco, che a loro volta erano parenti o amici di BRUGNANO e *stretti referenti* di PROVENZANO, e avevano la possibilità di agganciare il BRUGNANO. In effetti riuscirono ad agganciarlo, *però ce lo hanno fatto trovare morto*. Chi abbia commesso materialmente l'omicidio, *i COPPOLA non ce l'hanno mai detto*, e quindi si potevano fare solo supposizioni al riguardo, nel senso che possono averlo fatto loro o essersi limitati a tendergli una trappola. In ogni caso, *i contatti erano loro, loro sapevano chi l'ha commesso, come sono andati i fatti, ma non*

*ce l'hanno voluto dire. E secondo quanto apprese poi dallo stesso DI PIAZZA, gli stessi COPPOLA si erano giustificati dicendo che questo reagiva. Ma BRUSCA non nasconde il sospetto che sia stato un pretesto, e che i COPPOLA o chi per loro abbiano agito con urgenza proprio per impedire a loro – intendendo lo stesso BRUSCA, Francesco DI PIAZZA, Vito VITALE, BAGARELLA, se non era stato già arrestato, e tutto il gruppo che stavamo aggiustando questa cosa - di parlare con il BRUGNANO prima di ucciderlo (“Francesco DI PIAZZA mi ha detto che si sono giustificati, questo reagiva, non so, hanno dovuto....con la scusa di...l'hanno dovuto fare urgentemente, perché noi volevamo parlarci, prima di ucciderlo, invece loro hanno fatto tutto”).*

La difesa ha eccepito che l'intera ricostruzione di BRUSCA sarebbe inficiata da un evidente anacoluto temporale in cui è incorso, quando asserisce che il primo segnale che PROVENZANO potesse avere avuto un ruolo diretto o indiretto nella cattura di RIINA risale al suicidio del M.llo LOMBARDO, quando si seppe che questi aveva dato un contributo fondamentale alla cattura di RIINA, grazie all'input raccolto da una sua fonte. E da lì sarebbe partita l'iniziativa di agganciare BRUGNANO per interrogarlo. In realtà l'omicidio BRUGNANO (25/26 febbraio 1995) precede di alcuni giorni il suicidio del M.llo LOMBARDO (4 marzo 1995) e quindi lo sviluppo degli eventi non può essere ordinato secondo la sequenza indicata da BRUSCA.

Tuttavia, quest'ultimo, a ben vedere, assume come dato di partenza indefettibile di tutto il suo racconto la notizia che il M.llo LOMBARDO aveva avuto un ruolo fondamentale nella cattura di RIINA; ed erroneamente fa risalire la diffusione di tale notizia ad un fatto eclatante, come il suicidio del valoroso Sottufficiale dell'Arma e al clamore mediatico che ne seguì.

In realtà, è notorio e comunque lo si apprende da fonti aperte come il sito istituzionale del Senato della Repubblica, che il caso LOMBARDO era esplosivo, con polemiche, scambi di accuse e anche una querela sporta dallo stesso LOMBARDO, qualche giorno prima che nelle campagne di Terrasini venisse ritrovato il cadavere di Francesco BRUGNANO, a seguito delle accuse o delle insinuazioni formulate dal Sindaco di Palermo e dal Sindaco di Terrasini, ospiti di una nota trasmissione televisiva andata in

onda la sera del 23 febbraio 1995, che aveva acceso i riflettori sulla figura e il ruolo del M.llo LOMBARDO e sue presunte relazioni pericolose con soggetti in odor di mafia, come i fratelli D'ANNA; e ciò proprio nei giorni in cui si preparava a recarsi in missione negli Stati Uniti per un delicato servizio di traduzione del boss Gaetano BADALAMENTI, con il quale aveva avuto in precedenza colloqui investigativi - dagli USA in Italia, missione propedeutica ad una possibile apertura del boss di Cinisi ad una collaborazione con la giustizia italiana<sup>404</sup>.

Di contro, sempre dal racconto di BRUSCA si evince che negli ambienti di Cosa Nostra si sapeva, o si nutriva già il sospetto che BRUGNANO fosse un confidente dei carabinieri, perché il collegamento con il ruolo avuto dal M.llo LOMBARDO nella cattura di RIINA fu praticamente immediato. E infatti, dalla sentenza del Tribunale di Palermo del 20.02.2006, che ha assolto MORI e DE CAPRIO dal reato di favoreggiamento aggravato in relazione alla vicenda della mancata perquisizione del covo di RIINA, si evince che Giovanni BRUSCA, deponendo in quel processo, aveva ordinato i fatti nella loro giusta sequenza. E in particolare, aveva detto che dalla famiglia dei VITALE, di Partinico era venuta la notizia che il BRUGNANO, «uomo vicino alle famiglie mafiose operanti in quel territorio e in particolare ai COPPOLA e a LO IACONO Francesco, era un confidente del comandante della stazione dei carabinieri di Terrasini, il m.llo LOMBARDO, per cui si cominciò a sospettare che l'attività di quest'ultimo avesse avuto un ruolo preponderante nell'arresto del RIINA e che la vicenda DI MAGGIO

---

<sup>404</sup> Nel sito on line del Senato della Repubblica figura, tra l'altro, il resoconto stenografico della seduta della 2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia del 20 luglio 1995, dedicata ad una serie di interrogazioni parlamentari sul caso LOMBARDO e sugli avvenimenti che avevano preceduto quel gesto estremo. Dal resoconto predetto risulta che il Sottosegretario MARRA, intervenuto in rappresentanza del Governo, diede lettura dei passi salienti di una relazione ufficiale dell'Arma a firma del suo Capo di Stato Maggiore. Ivi, si dice tra l'altro che il M.llo Antonino LOMBARDO, che aveva comandato la stazione CC di Terrasini dal 16 agosto 1980 al 29 giugno 1994, data del suo trasferimento al R.O.S., nella notte tra il 25 e il 26 febbraio «*al sopralluogo relativo all'omicidio di BRUGNANO Francesco, rinvenuto cadavere in contrada Paterna di Terrasini alle ore 23 della sera precedente. Il LOMBARDO assisteva a tale atto di polizia giudiziaria su richiesta dell'Arma locale alla quale erano noti i rapporti confidenziali tra la vittima e il Sottufficiale*».

potesse essere solo una copertura a quest'indagine portata avanti dai carabinieri; sospetti che il suicidio del M.llo LOMBARDO, avvenuto a marzo 1995, non fece che avvalorare»».

Rimane comunque il dubbio che il racconto di BRUSCA possa essere frutto di reminiscenze e conoscenze acquisite effettivamente dai soggetti chiamati in causa – come Francesco DI PIAZZA – ma solo ex post e relativamente ad una vicenda alla quale egli non prese parte in prima persona, come invece ha riferito, perché l'intera vicenda, dalla decisione di prelevare BRUGNANO, al coinvolgimento dei COPPOLA fino al tragico epilogo, si sarebbe consumata nel breve volgere di 48 ore o poco più (a meno che la notizia sul ruolo del M.llo LOMBARDO nella cattura di RIINA non risalisse a qualche tempo prima e fosse stata acquisita in circostanze che però BRUSCA non conosce o non ricorda). Mentre non v'è ragione di dubitare della genuinità della conoscenza che egli aveva della dislocazione dei vari personaggi citati nello scacchiere mafioso con particolare riguardo ai rapporti di vicinanza con Bernardo PROVENZANO.

*Il legame di CIANCIMINO con Bernardo PROVENZANO.*

Ma se c'era una fonte in grado di illuminare i Carabinieri sugli orientamenti e gli interessi di Bernardo PROVENZANO, e su eventuali divergenze di vedute o possibili frizioni e motivi di contrasto tra i due boss corleonesi, era proprio Vito CIANCIMINO. Questi, infatti, a dire di tutti i collaboratori di giustizia che hanno saputo riferirne con cognizione di causa (Giovanni BRUSCA, Angelo SIINO, Antonino GIUFFRÈ, Pino LIPARI) aveva un rapporto preferenziale o era più vicino proprio a Bernardo PROVENZANO.

In particolare, BRUSCA ha definito Vito CIANCIMINO come *l'anima politica dei corleonesi*. Era divenuto uno dei principali referenti di Cosa Nostra per i rapporti con ambienti politici e imprenditoriali, una sorta di canale parallelo al gruppo di cui facevano parte lo stesso BRUSCA insieme a Antonino BUSCEMI e a Pino LIPARI, che operava per fare da ponte con la politica e l'imprenditoria.

CIANCIMINO aveva competenza specifica per ciò che concerneva le acquisizioni e lo sfruttamento di aree edificabili, il rilascio di licenze edilizie e tutto ciò che poteva riguardare il Comune di Palermo, con un suo “spazio di movimento” in materia di appalti (comunali), costruzioni e licenze edilizie.

E i corleonesi avevano saputo ripagare i favori di CIANCIMINO perché, secondo quanto BRUSCA dice di avere appreso da BAGARELLA, lo avevano appoggiato nella sua carriera politica, anche con azioni criminali, se necessario. Erano stati commessi persino omicidi (e indica quello del segretario provinciale della D.C. di Palermo Michele REINA) e attentati (come quelli che avevano distrutto la villa della dott.ssa Elda PUCCI a Piana degli Albanesi; e la villa di MARTELLUCCI a Giacalone: entrambi già sindaci di Palermo e avversari politici di Vito CIANCIMINO).

Ebbene anche BRUSCA conferma che era PROVENZANO ad avere rapporti più stretti con CIANCIMINO. Dipendeva naturalmente dalle circostanze, perché a prevalere era comunque il volere di RIINA, ma di regola era PROVENZANO ad avere con Vito CIANCIMINO un rapporto di frequentazione personale, mentre per i rapporti con l’Onorevole LIMA, era RIINA a detenerne l’esclusiva, attraverso i cugini SALVO.

In un passaggio della deposizione resa all’udienza del 12.12.2013, BRUSCA ha poi confermato che i corleonesi non avevano difficoltà a stabilire un contatto con Vito CIANCIMINO, e ciò anche dopo la strage di Capaci. Se non era direttamente RIINA a farlo, ci pensavano PROVENZANO o LIPARI, *qualcuno di loro*. (E per inciso, LIPARI ha confermato, a sua volta che, almeno fino ai primi anni ’90, e prima che lui stesso venisse arrestato, andava sovente a trovare Vito CIANCIMINO a casa sua, anche insieme a PROVENZANO, anzi principalmente con lui; mentre insieme a RIINA ricorda di esservi andato solo una volta: cfr. pag. 37 del verbale di trascrizione, udienza del 24.11.2016).

Ma la considerazione in cui Vito CIANCIMINO era tenuto dai due temuti “compaesani” non era la stessa.

Sempre nel riferire degli stretti rapporti dei due boss corleonesi con Vito CIANCIMINO, Giovanni BRUSCA rammenta che Totò RIINA criticava spesso il suo

“paesano”, cioè PROVENZANO, perché si appiattiva molto sulla volontà di CIANCIMINO, e lo assecondava troppo<sup>405</sup>. Ed inoltre rimproverava a PROVENZANO di aprirsi troppo con Vito CIANCIMINO<sup>406</sup>.

LIPARI, che ha conoscenza diretta dello stato dei rapporti tra PROVENZANO e CIANCIMINO anche perché era stato lui stesso a far conoscere PROVENZANO all'ex sindaco di Palermo presentandoglielo in occasione di una visita per affari alla sua abitazione estiva di Mondello, si spinge a dire che PROVENZANO era *plagiato* da CIANCIMINO, nel senso che aveva un *rapporto di sudditanza* nei suoi confronti: «*sudditanza perché praticamente se CIANCIMINO avesse detto a PROVENZANO buttati dal quinto piano, chiddu avrebbe aperto la finestra e si sarebbe buttato, questo era il tipo di rapporto che si era ormai creato*». E a riprova della deferenza con cui PROVENZANO usava rivolgersi al CIANCIMINO, il LIPARI rammenta che lo chiamava Don Vito, mentre CIANCIMINO chiamava confidenzialmente PROVENZANO con il diminutivo di “Binnu” (Per inciso, anche GIUFFRÈ ricorda che PROVENZANO si rivolgeva a PROVENZANO e ne parlava sempre con estremo rispetto). E persistette nell'intrattenere i suoi contatti con CIANCIMINO, nonostante RIINA avesse deciso, dopo un burrascoso incontro, di *posarlo*. Ma, a dire di LIPARI, *non si poteva toccare CIANCIMINO, perché si toccava la sensibilità di PROVENZANO* (Mentre RIINA non lo stimò mai: cfr. pag. 46 del verbale di trascrizione udienza 24.11.2016). Quanto all'oggetto dei loro incontri, e degli interessi che li accomunavano, essi non concernevano discorsi di omicidi o delitti di sangue, ma affari: appalti, favori clientelari, appoggi alla carriera politica di CIANCIMINO.

BRUSCA rammenta altresì che BAGARELLA, nelle preoccupate interlocuzioni che seguirono all'arresto di suo cognato, non gli parlò di sospetti su un possibile ruolo di Vito CIANCIMINO – e di suo figlio – nella cattura di RIINA. Molto tempo dopo, però, in occasione di contrasti insorti in ordine alla vicenda degli appalti per la metanizzazione di Alcamo (nell'anno 1994), sentì BAGARELLA inveire all'indirizzo

---

<sup>405</sup> Cfr. pag. 72 del verbale di trascrizione udienza dell'11.12.2013.

<sup>406</sup> Cfr. ancora BRUSCA, loc. ult cit., pag. 113.



di uno dei figli di Vito CIANCIMINO, additandolo come *sbirro* e *infame*. Tali impropri gli diedero da pensare perché gli epiteti di “infame” e “sbirro” in bocca ad un corleonese hanno un significato preciso; e di CIANCIMINO sapeva che era un corleonese, ossia *come una persona loro*.

Tuttavia, non ritenne sul momento di chiedere chiarimenti, imputando quell'esternazione ad uno sfogo di collera per motivi contingenti legati alla vicenda che aveva originato quei contrasti.

Un'eco fedele dell'astio di BAGARELLA, che evidentemente aveva origine nei sospetti nutriti sul fatto che Vito CIANCIMINO potesse avere avuto un ruolo nella cattura di RIINA, si rinviene nelle propalazioni di Tullio CANNELLA.

Questi, dopo l'arresto di RIINA, ebbe modo di raccogliere gli sfoghi e le confidenze di Leoluca BAGARELLA, che non credeva che fosse tutto frutto della collaborazione del DI MAGGIO, anche perché non riusciva a spiegarsi come la casa in cui aveva abitato RIINA fosse rimasta aperta (cioè non presidiata dalle forze dell'ordine), né perquisita, come lui stesso aveva constatato (non ricorda se vi fosse entrato o si fosse portato nelle immediate vicinanze); ed era convinto vi fosse stata *una soffiata ai Carabinieri con molta probabilità fatta dal signor Bernardo PROVENZANO*.

Del resto, più volte gli disse che il PROVENZANO *aveva avuto dei contatti, aveva avuto a che fare con i Carabinieri*, e ciò bastava per farne ai suoi occhi uno *sbirro*; e anche se non ne parlava, di quei contatti, come di un atto di tradimento di Cosa Nostra da parte del PROVENZANO (alludendo evidentemente a un rapporto di mutuo scambio), era comunque un comportamento lontano e contrario alla sua mentalità.

Ha quindi precisato che nei suoi discorsi con BAGARELLA, e a proposito dei sospetti sulle circostanze dell'arresto di RIINA e sui soggetti che potevano esservi coinvolti, erano venuti fuori i collegamenti tra Vito CIANCIMINO, del quale sapevano benissimo che aveva rapporti con PROVENZANO, e il Generale DELFINO; e quindi secondo la lettura di BAGARELLA, PROVENZANO poteva avere imbeccato DELFINO per il tramite di CIANCIMINO.

Si trattava solo di supposizioni e congetture alimentate però, da un lato, da quella macroscopica e inspiegabile anomalia che anche agli occhi dei mafiosi era stata la mancata perquisizione del covo di RIINA; e dall'altra dalla diffidenza che BAGARELLA al pari di suo cognato nutrivano nei riguardi di Vito CIANCIMINO, unita alla consapevolezza del rapporto preferenziale di quest'ultimo con PROVENZANO. E se a ciò si aggiungeva la conoscenza pregressa di presunti contatti di PROVENZANO con i Carabinieri, era giocoforza che ne uscissero avvalorati i sospetti (di BAGARELLA) sul possibile ruolo dello stesso PROVENZANO.

Insomma, nella valutazione di un corleonese doc, tra i più vicini a Salvatore RIINA, qual certamente era Leoluca BAGARELLA, Vito CIANCIMINO era accreditato di una tale vicinanza a Bernardo PROVENZANO che i sospetti sull'ex sindaco di Palermo si convertono in sospetti su un possibile coinvolgimento, consapevole o meno, dello stesso PROVENZANO nella cattura di RIINA. Una linea di ragionamento simile a quella che percorre le dichiarazioni di LIPARI, che sente odore di un tranello, già la prima volta che Vito CIANCIMINO gli chiede tramite la moglie – quando ancora lui era detenuto all'Ucciardone - di metterlo in contatto o procurargli un appuntamento con Salvatore RIINA (*“E praticamente io che cosa ho pensato poi? Se tu hai un contatto privilegiato con PROVENZANO, perché cerchi RIINA? Quindi lo cerchi forse per farlo arrestare? Non lo so. Questo era il punto, ecco perché mi sono defilato e ci ho detto che io non ho possibilità...”*). E la seconda volta, in occasione dell'incontro all'Hotel Plaza a Roma, poco prima che LIPARI partisse per le vacanze natalizie sulla neve, quando, sempre da LIPARI, *“voleva un appuntamento con il primario”*, era stato PROVENZANO a chiedergli di andare a Roma per incontrare CIANCIMINO (*“Pino, devi fare un sacrificio, devi andare a Roma”*): motivo di più per lasciar cadere l'invito anche quella seconda volta.

E' vero che BRUSCA esclude che dopo l'arresto di RIINA, il BAGARELLA gli abbia esternato sospetti su Vito CIANCIMINO e sullo stesso PROVENZANO. Ma è comprensibile che BAGARELLA si tenesse per sé tali sospetti e non ne mettesse a parte lo stesso BRUSCA, perché ne andava del prestigio dei corleonesi in senso stretto,

e, oltre al rischio di scatenare una guerra devastante per l'intera organizzazione mafiosa, avrebbe dovuto rinunciare alla pretesa che fosse un corleonese a reggere Cosa Nostra, in sostituzione di RIINA.

Peraltro, BRUSCA rammenta che già RIINA soleva rimproverare quest'ultimo proprio per l'eccessiva confidenza che dava a CIANCIMINO, e la sua propensione ad assecondarlo.

*Il livore di RIINA contro Vito CIANCIMINO e i contrasti con PROVENZANO.*

E un eccezionale riscontro all'attendibilità di queste propalazioni sulla diffidenza che il capo di Cosa Nostra, al contrario del PROVENZANO, nutriva nei riguardi di Vito CIANCIMINO è venuta da alcune esternazioni fatte dallo stesso RIINA nelle conversazioni con il codetenuto LO RUSSO, intercettate al carcere di Opera.

In diversi passaggi, e in più d'una conversazione, RIINA manifesta il proprio convincimento che vi sia lo zampino di Vito CIANCIMINO dietro la sua cattura; e non perde occasione di manifestare i sentimenti di astio e il disprezzo che nutre nei suoi confronti; respinge invece come infondate le voci e i sospetti che PROVENZANO possa averlo tradito (*“ma.. putiti diri voi.. ma siete sicuro vuoi che non vi ha tradito?.. per quello che mi risulta non mi ha tradito.. e quelle cose che c'erunu di fare iddu i faceva..”*) e gli rinnova la sua fiducia; ma, al contempo, non è più, se mai lo è stata, una fiducia incondizionata, e del resto il fatto stesso che più volte ritorni su quei sospetti fa intendere come sia un tarlo che lo rode[*“...L'amici hannu a iessiri... veramente co... comu (...) di essere... veramente (...) comu PROVENZANU... ..No, però... PROVENZANO..... non era (...)..... cento per cento, però...”*]. E soprattutto, più volte rammenta di avere sempre rimproverato il suo paesano per l'eccessiva confidenza che dava a quello “spione” di CIANCIMINO: in pratica, non gli perdona di avergli dato retta e di essersi fidato di lui, benché per anni si fosse sforzato di metterlo in guardia, dicendogli che prima o poi CIANCIMINO si sarebbe rivelato per quello che era (*“stu Binnu meravigliosu ... proprio n'amicu .. piccatu .. piccatu .. è stato sempre un cristianu buona, è stato sempre un cristianu bonu io debbo dire la*

verità... si è affezionato a questi sdisonorati di Ciancimino e iddu .. iddu chiù disgraziato di Ciancimino perchè ci eva appressu.. perché i Cianciminu ci rissi chisti o presto tardo viri sarannu "spiuna" ... ..Questo fatto.. iu hava chi lo dicu trimila anni... non è la prima volta ora.. havi quarant'anni cinquant'anni cu dicu. Chisti o prestu o tardi si fannu spiuna .. chisti o presto o tardi si fanni spiuna .. Binnu ... tu si avvisatu ..Totò Riina (inc.) .. quindi che cosa vuoi (inc.) spiuna .. ci eva appressu, appressu ... ci eva appressu, appressu picchi chiddru ci rissi io (inc.) chiddu ci ditti è un curnutu e sbirru.. c'ava diri accussì e iddu c'hava a diri ma picchi sugnu un cunnutu e sbirru? picchi si un curnutu e sbirru ..").

E così PROVENZANO, più "disgraziato" di CIANCIMINO per il fatto stesso di esservi andato appresso, nella trama intessuta da MORI e dal capitano che avevano agganciato Vito CIANCIMINO ha finito – è la lettura offerta da RINA al suo compagno di detenzione - per essere attorniato da un nugolo di "spioni", ma senza esserlo lui stesso ("e aggancia... Vitu CIANCIMINU... ..A CIANCIMINU l'aggancià... supra... l'aggancià MORI... ..E allura vitti ca (incomprensibile) ci fa d'amicu cu Binnu... ..Chistu capitanu... e... tirunu avanti (incomprensibile) cosi chi (incomprensibile)... ..Questo di qua... cu è u chiù spiuni di tutti docu non si sa, però... è esclusu Binnu però...").

E in un passaggio, per la verità non proprio nitido, RIINA rinfaccia a PROVENZANO di aver trattato con deferenza CIANCIMINO, con il risultato che, facendo questi arrestare RIINA, ha messo nei guai pure lui (alludendo, forse, ai sospetti circolati sul conto dello stesso PROVENZANO): "...Cu iddu misarabile .. misarabile u patri .. tutto quello che .. (inc.) Provenzano (inc) Provenzanu .. (inc.) u pigghiò e u iccò nta merda .. u misi na merda (inc.) iddu, so patri .. ..(inc.) arristari .. a fari arristari a Riina... ..Quello .. (inc.) rici .. fazzu iu .. si, si va bene .. ci rici chi vulemu u trenta per centu... ..Viremu sempri si ti si ti piaci ca .. veremu si .. si .. Don Vitu .. o non si Don Vitu .. certu .. si Don Vitu e (inc.).. ..Con quello non si po' discutere ci rissi iddu, iddu .. Binnu ci rissi con quello non si può discutere.. ...".

A ben vedere, gli sfoghi rancorosi di RIINA contro Vito CIANCIMINO non sembrano aggiungere alcun elemento concreto alle risultanze sulla vicenda relativa alla sua cattura, che costituiscono ormai materia di acquisizione dei tanti processi che l'hanno incrociata, né aiutano a chiarirne i tanti aspetti ancora oscuri. E rimandano piuttosto a conoscenze che lo stesso RIINA sembra attingere da quei processi.

Di originale c'è la lettura che RIINA ne offre, ricavandone egli la conferma al proprio convincimento che Vito CIANCIMINO e tutta la sua genia fossero degli spioni, e che l'ex sindaco di Palermo sia stato in effetti co-artefice della sua cattura: una verità alla quale però i processi trattati e definiti con sentenze passate in cosa giudicata non sono mai approdati con certezza.

C'è solo un frammento di conversazione, nell'intercettazione del 5 settembre 2013, in cui RIINA sembra cedere al sospetto di una verità che non vuole e non può accettare, ossia che la sua cattura possa essere frutto di un accordo con gli sbirri e che PROVENZANO ne fosse partecipe.

Infatti, nel rinnovare la sua incapacità di darsi – ancora a distanza di tanti anni - una spiegazione plausibile della mancata perquisizione della sua abitazione in occasione del suo arresto, ad un certo punto – ma l'inciso è frammisto a parti incomprensibile del discorso – si fa scappare che **“la giustificazione è PROVENZANO”** : *“... non potti mai capire io... perché sospettano questa... Picchi sonu sbirri e fannu le sbirri, però sono... ca ni capitaru a unu, capitaru a unu... e fina chi camperanno, ne... ne... camperanno n'atri milli anni, duemila anni, trimila anni non troveranno mai a un uo... un uomo così... iddi capitaru chiddu chi ci a misi nta r'arrerri... r'arrerri a viva fuorza... Capitaru... il vero malavitoso della vita... l'unicu... e... però... però là... le... le... le... la... la... la... la giustificazione è PROVENZANO, e questa è..... perché non teneva niente a casa io, niente!...Perché io non mi ha potuto mai capaciri perché un vinniru a fari perquisizione...”*.

Ben si comprende d'altra parte lo stato d'animo di colui che era stato il temutissimo capo della più potente e sanguinaria organizzazione criminale, nel rimembrare come i soggetti con cui lui credeva di trattare – o che riteneva volessero trattare con lui –

tramavano alle sue spalle, come emerso dai processi, per farlo arrestare. E un rabbioso livore – frammisto a deliranti compiacimenti per le più efferate imprese criminali di cui si vanta d’essere stato artefice - è l’unica risorsa che residua all’ex capo di Cosa Nostra, ormai ridotto all’impotenza di un fine pena mai presidiato dall’isolamento del 41 bis.

Ma l’elemento più significativo degli sfoghi predetti, almeno ai fini del presente giudizio e del tema di prova qui più specificamente in esame, al di là dei sospetti ricorrenti e sempre respinti con maggiore o minore convinzione sul possibile tradimento di “Binnu”, si coglie in un argomento dalla valenza quasi consolatoria che pure ricorre più volte: RIINA aveva visto giusto, nel diffidare di Vito CIANCIMINO; e l’amico *Binnu* ha il torto di non aver dato retta ai suoi ripetuti ammonimenti sulla necessità di tenerlo a distanza, invece di andargli appresso.

E’ la certificazione, promanante da una fonte che non potrebbe essere più autorevole, di quanto profondo fosse il legame tra CIANCIMINO e PROVENZANO. Legame mai venuto meno e più che mai attuale all’epoca della trattativa CIANCIMINO-ROS e poi dell’arresto di RIINA.

Quest’ultimo, peraltro, parlando a ruota libera nelle ore di passeggio con il LO RUSSO, si lascia andare a inequivocabili ammissioni dell’esistenza di una diversità di vedute tra lui e il suo compaesano che nel tempo si erano andate ispessendo, ma che erano già considerevoli all’epoca delle stragi siciliane, rispetto alle quali egli rimprovera a Binnu di avere mostrato scarsa convinzione e un atteggiamento tentennante (per non parlare poi delle espressioni sprezzanti, già richiamate, con cui liquida la decisione di trasferire in continente quella furia stragista che, fosse stato per lui, avrebbe continuato ad abbattersi in terra di Sicilia).

Così nella lunga conversazione intercettata il 6 agosto 2013, accenna a discussioni interne che avevano accompagnato la decisione di uccidere FALCONE, e alla preoccupazione espressa da CANCEMI di trovare una versione credibile da poter propinare – agli stessi affiliati a Cosa Nostra – circa le ragioni di quella decisione (“*CANCEMI rici: amu a ‘nventari a, a morte ri Falcone...*”) e alla sua replica nel

troncare qualsiasi discussione e spiegazione al riguardo, perché se fosse emersa la verità, non ci sarebbe stato più nulla da fare (*“ma chi c’ha inventari, ci rissi...Ci rissi: si u sannu a cosa è finita, un amu a discurriri, un c’è niente ri discutere...iddi u sannu, sono disgrazie della vita....cchiù che parri....quali chiacchierare....”*): quasi ad alludere ad una verità nascosta e indicibile agli stessi associati. E in tale contesto discorsivo, davvero inquietante, accenna altresì ad una velata contrarietà di PROVENZANO a quella decisione, anche se poi si era allineato (*“...io sono d’accordo con voialtri, ma....Binnu, ma picchi fai sti cuosi....”*).

E anche nella conversazione intercettata l’8 agosto, nel rievocare con grande compiacimento le sanguinose imprese che lo avevano portato, al termine della seconda guerra di mafia, a conquistare il potere sbarazzandosi dei suoi antagonisti, RIINA rammenta come anche in quel frangente, quando si decise di muovere guerra a Stefano BONTATE, a Salvatore INZERILLO e a Gaetano BADALAMENTI, Provenzano era *titubante* come del resto è sempre stato, pur comportandosi alla fine da *bravo ragazzo*, poiché era sempre un corleonese d.o.c. (*un corleonese ca...ca a matri l’ha bollatu*); e rimarca come egli lo abbia sempre tenuto in un angolo (*u tiniva agnuni io*), facendo valere la sua superiore attitudine al comando (*“Provenzano era titubante, iddu era sempri titubante, chiddu...u sapiti...era titubanti, però. Ci runanu cuntù, così ma unn’avi...PROVENZANO è un ombra di se stesso, un’ombra. Si misi agnuni dda, u tiniva agnuni io, agnuni, però era un bravo ragazzo, non...però sempre in semplicità...era corleonese...minchia, un corleonese ca...ca a matri l’ha bollatu...sempre, sempre...perfetto, serio nelle sue manifestazioni...”*).

E in altre conversazioni sottolinea con una punta di malcelato disprezzo la venalità di PROVENZANO, che gli faceva continue richieste di denaro (cfr. intercettazione del 16 agosto), confermando peraltro come gli interessi e le preoccupazioni di PROVENZANO andassero soprattutto agli affari e ai lucrosi proventi degli appalti.

E quasi a coronare una ricostruzione per flash di una parabola che ha condotto PROVENZANO a scavare un solco tra di loro, nella conversazione intercettata il 19 agosto 2013 gli rimprovera di avere ceduto alle pressioni o ai suggerimenti di qualcuno

che l'hanno indotto – traendolo in inganno: *u futtieru, disgraziati...* - ad abbandonare la linea di contrapposizione violenta allo Stato, così da rimpiangere, RIINA, i tempi in cui era lui a comandare e quindi a *trattare cose e persone importanti*, e a decidere le questioni più delicate, mentre PROVENZANO era un bambino in confronto a lui: *«...mi dispiace, mi dispiace prendere certi argomenti, cioè questo, questo Binnu Provenzano cu' è ca ci rici ri un fari nienti? C'avi a essiri cu' ci u' rici! Picchè un avi a fari nienti? La cosa... quindi tu... collabori con questa gente a fare il Carabiniere puru e non riciri di risponderci giusto e regolarmente: e perché devo fare questo? Cioè, qual è il motivo? Cioè... ..i tempi del piccolo Binnu... i tempi del piccolo Binnu, sono finiti. Ai tempi miei...di Totò Riina... piccolo Binnu (inc.) u zu' Totò Riina solo... trattava cose e persone importanti. Però è inutile questo trio di uomini, non ce n'è... che a truvare le idee di un cristianu ca... si miettinu a disposizioni pi' fari i Carabinieri.... ..chiddu è un picciriddu ca carìu malatu, però Binnu un u capisciu comu u futtieru, disgraziati...»*.

Ma anche nella conversazione del 27 settembre si sofferma sul tema delle stragi, e, dopo avere parlato dell'organizzazione di quella Capaci e aver fatto un cenno anche a quella di via D'Amelio, attuata in pieno centro della città di Palermo (motivo per il quale si vanta dell'abilità nel limitare i possibili “danni collaterali”), torna a rimproverare PROVENZANO per le sue incertezze e titubanze [*“E (incomprensibile) du puvireddu ri PROVENZANU veramente mi pari piatusu... disgraziati... ..Chi era un scimunitu avi ca u capivu già ri trent'anni... trent'anni fa ca capivu ca era scimunitu... è scimunitu... dopu trent'anni poi... su ddà l'atri, mi ricievanu, un mi ricievanu... e non... non... non... non... non... non... non... non... chi re... chi reggi, ca un ti sai mancu reggiri? Si mi rici ri pigghiali e mettilli... e mettilli sul chivalà, mettilli sull'attenti e farici una bella cazziata... e farici viriri siddu iu sapieva, un sapieva, chi voi sapiri?... Chi cosa seppi... chi cosa fai? Si ci... ci... ci... ci... ci (incomprensibile) un siensu ripietilli... chiddu è a capu ru so gruppu, chiddu puteva fari iddu sulu senza parrari cu nuddu... ..“Fu stabilitu” ci rissi... O so tiempu... .. un vogghiu riscurriri nienti... ..Ma e cu... e cunnannanu... u cunnannanu a*



*muorti, lassatilu stari cunnannatu a muorti... ohu... né chi ci rissi... “viremu chiddu chi amu a fari” ...”].*

In una precedente conversazione, intercettata il 31 agosto, RIINA s’interroga su chi possano essere i personaggi, evidentemente rimasti nell’ombra, ma che egli è certo abbiano tramato per indurre PROVENZANO a “collaborare” [*“..Iu... vorrei essere (incomprensibile)... a sapere chi... a posto (incomprensibile)... a sapiri cu eranu chisti chi si lamintavanu... chisti chi ci ricevanu a Binnu (incomprensibile) cullaburava, chi ci evunu a spada... vorrei sapere cu sono questi cristiani... cu chisti l'haiu, a chisti cercu... ..Questi sono Carabinieri... .. i re si i Carabinieri... ..Ha capito soccu su?... ..No... un l'haiu cu... cu i poveri sventurati (incomprensibile)... ..Un l'haiu cu Binnu PROVENZANU ddà... .. ci ricu (incomprensibile) Carabinieri, picchè un ci vai e ci u riciti a virità... ..Carabinieri...”].*

Contrariamente alla lettura che ne offre il giudice di prime cure, qui RIINA non allude a sollecitazioni sicuramente pervenute a PROVENZANO da parte dei Carabinieri; ma a qualcuno che, andando a piangere sulla sua spalla, lo sollecitò a “collaborare”, in questo senso ha *agito* da *carabiniere*; ed è nei confronti di questi misteriosi personaggi, e non nei riguardi di PROVENZANO e di chi c’è andato dietro, che RIINA prova astio, per avere in definitiva indotto PROVENZANO ad abbandonare la linea da lui dettata: giacché egli non può e non vuole accettare che quella varata dal suo compaesano fosse farina del suo sacco.

*La versione di GIUFFRE’.*

Antonino GIUFFRE’ ha offerto una testimonianza particolarmente pregnante in ordine alla solidità, alla profondità e alla continuità nel tempo dei rapporti che legavano Bernardo PROVENZANO a Vito CIANCIMINO.

L’ex capo del mandamento di Caccamo si è soffermato sulle simpatie politiche del boss corleonese, che erano sempre andate agli ambienti democristiani, con un’attenzione particolare per il suo compaesano CIANCIMINO.

Questi, a sua volta, era stato sempre vicino agli ambienti mafiosi corleonesi, ma negli ultimi tempi si era legato in particolare al PROVENZANO. Ciò gli risulta con certezza per averglielo riferito lo stesso PROVENZANO.

CIANCIMINO godeva quindi dell'appoggio incondizionato dei mafiosi corleonesi, e di PROVENZANO più di tutti; ed era a sua volta per loro un punto di riferimento costante. E grazie a questo temibile appoggio, riusciva a tenere testa ad avversari politici del calibro di Salvo LIMA. Ma le sue fortune politiche e il suo ruolo avevano iniziato a declinare, forse proprio a causa di quelle relazioni, che ne facevano un personaggio molto chiacchierato e ne appesantivano l'immagine (E fin qui nulla di inedito rispetto a verità conclamate e consacrate in innumerevoli atti giudiziarie e nelle carte di più d'una Commissione antimafia).

GIUFFRE' si spinge ad additare Vito CIANCIMINO come il "*portavoce politico di Bernardo PROVENZANO*", precisando però che godeva anche dell'appoggio di RIINA.

E il "favore" dei corleonesi era ripagato con facilitazioni e agevolazioni in appalti, licenze, autorizzazioni; e più si faceva sentire il peso di CIANCIMINO nel favorire gli affari dei corleonesi, più cresceva il suo prestigio e l'importanza del suo ruolo agli occhi di tutta Cosa Nostra; ma cresceva al contempo il prestigio dei c.d. "viddani", insieme al loro potere economico.

Nel periodo in cui CIANCIMINO fu detenuto, PROVENZANO aveva sofferto della sua lontananza venendogli a mancare un prezioso consigliere per la gestione degli affari: tant'è che appena scarcerato aveva cercato di farlo rientrare nel circuito degli appalti.

Quando i rapporti tra PROVENZANO e RIINA cominciarono a raffreddarsi – ciò che sarebbe avvenuto a partire dalla fine degli anni '80 – lo stesso accadde per i rapporti tra CIANCIMINO e RIINA, perché Vito CIANCIMINO era *una persona legata testa e piedi al PROVENZANO*: e su questo GIUFFRE' è pronto a mettere la mano sul fuoco. La testimonianza di GIUFFRE' sui rapporti che legavano Bernardo PROVENZANO a Vito CIANCIMINO è particolarmente affidabile perché GIUFFRE' è stato fino al suo

arresto (16 aprile 2002) uno degli esponenti di spicco di Cosa Nostra più vicini e fedeli al boss corleonese; e del vincolo di vicinanza che legava quest'ultimo a Vito CIANCIMINO vanta una conoscenza sicura, per averlo appreso dallo stesso PROVENZANO.

Questi non ha mai smesso, a dire del GIUFFRE', di essere in contatto con Vito CIANCIMINO. Gli risulta che comunicassero anche tramite pizzini anche se deve ammettere che non gli è mai capitato di ricevere o di dare bigliettini (diretta a Vito CIANCIMINO da parte di PROVENZANO o viceversa).

Pertanto, neppure dopo l'arresto di RIINA e non solo nei mesi successivi, ma neppure negli anni successivi, sarebbe mutata l'altissima considerazione che PROVENZANO aveva dell'ex sindaco di Palermo.

E l'ex capo del mandamento di Caccamo se ne è dato e ne ha offerto una spiegazione precisa.

Non poteva essere l'arresto di RIINA e i sospetti circolati negli ambienti di Cosa Nostra su un possibile ruolo avuto da Vito CIANCIMINO, anche a seguito di indiscrezioni di stampa su una presunta collaborazione intrapresa dallo stesso CIANCIMINO, ad incrinare i rapporti con il PROVENZANO per la semplice ragione che quest'ultimo ne sarebbe stato – dell'arresto di RIINA - a sua volta corresponsabile.

Questa è la conclusione cui Antonino GIUFFRE' dice di essere pervenuto già prima di avere maturato la decisione di collaborare con la giustizia, nel corso dei conciliaboli, dei ragionamenti e degli scambi di idee intercorsi con gli uomini d'onore del gruppo dei fedelissimi di Bernardo PROVENZANO: con Pietro AGLIERI, prima e con SPERA Benedetto poi.

Il teste (assistito) ha ricostruito il lento e travagliato percorso che aveva indotto proprio gli uomini d'onore e gli esponenti di spicco che erano stati da sempre più vicini al PROVENZANO a maturare quel convincimento.

Rammenta come all'inizio avevano creduto alla versione "ufficiale" secondo cui RIINA era stato arrestato grazie al tradimento di Balduccio DI MAGGIO. Ma poi cominciarono a dubitarne, fino a non crederci più.

Prima il sospetto che il ruolo attribuito a DI MAGGIO fosse un diversivo usato per dissimulare la vera fonte che aveva portato all'individuazione del covo di RIINA, poiché era credenza diffusa tra gli uomini d'onore che se un latitante veniva preso è perché qualcuno lo aveva segnalato con il dito (e DI MAGGIO, sembra qui insinuare il dichiarante, non aveva questa capacità: «*Ridendo pensavamo per Balduccio DI MAGGIO, però ridendo...*»); poi la mancata perquisizione dell'abitazione del capo di Cosa Nostra, dopo il suo arresto (*La non perquisizione....che lo avevano venduto, questo è poco ma è sicuro, questo è quello che noi abbiamo pensato pure all'interno del nostro gruppo, c'era stato chi lo avesse venduto, e questo è uno. Secondo, diciamo che in correlazione a questo discorso che lo avessero venduto, non avevano fatto di proposito la perquisizione nel covo di RIINA per non trovare tracce...Cioè perché giustamente nel momento in cui si entra di soprassalto in una casa di un latitante, si troveranno documenti, lettere e tutto un complesso di cose. Viceversa, così facendo, non è stato trovato niente*).

E, nel tempo, la constatazione che PROVENZANO non sembrò turbato quando gli venne riferito, in un periodo in cui si recavano sovente a Bagheria, che i carabinieri del ROS operavano in quel territorio; che altre volte, e ciò gli consta personalmente, era venuto a sapere di cimici piazzate dagli inquirenti. E soprattutto, «*c'era stato un susseguirsi di arresti molto accentuato, molto anormale per quelli che sono i discorsi (...) come se appositamente c'era qualcosa che non funzionava, cioè come si soleva dire come se c'era qualcuno che con il dito indicasse i posti dove le persone si trovavano(...) c'è anche qualche uscita sulla stampa di qualche notizia che andava ad interessare ora il CIANCIMINO direttamente, quindi, si comincia a dubitare che vi fossero delle persone che dietro le quinte pilotassero diciamo una strategia degli arresti appositamente dei latitanti e in modo particolare diciamo di quell'ala stragista di Cosa Nostra*».

E i sospetti si orientarono proprio su PROVENZANO, perché uno dopo l'altro erano stati arrestati tutti i principali esponenti della c.d. ala stragista, e solo lui sembrava inafferrabile; mentre l'uscita di scena dei vari GRAVIANO, BAGARELLA,

BRUSCA, Vito VITALE aveva permesso a PROVENZANO di prendere le redini di Cosa Nostra e di imporre come nuova linea quella strategia della sommersione che in discorsi privati tra loro gli aveva tratteggiato già quando si erano incontrati uno o due mesi dopo la sua (di GIUFFRE') scarcerazione, ma che non aveva potuto cominciare ad attuare se non dopo l'uscita di scena dei fautori della linea dura.

*La vicenda BONACCORSO.*

In realtà, già i vecchi uomini d'onore del suo mandamento ammonivano a diffidare di PROVENZANO, sia perché lo ritenevano un *tragediatore*, sia per la sua *sbirritudine*, cioè la propensione a intrattenere contatti con le forze dell'ordine come confidente. E queste voci ricevettero nuovo impulso quando da Catania rimbalzò e fu raccolta negli ambienti di Cosa Nostra palermitana la notizia che PROVENZANO aveva avuto dei contatti, tramite la moglie, con appartenenti alle forze dell'ordine, (non sa precisare se Carabinieri o Polizia). E la notizia gli fu confermata da Eugenio GALEA e forse anche Vincenzo AIELLO, qualificati esponenti della famiglia mafiosa di SANTAPAOLA: anche se lui l'accolse con tutta la cautela del caso perché poteva pure essere una tragedia per screditare PROVENZANO o, al contrario, per saggiare la sua disponibilità a darvi credito.

In effetti si tratta della stessa vicenda di cui ha riferito Giovanni BRUSCA, (il quale ha ricostruito tutti i passaggi attraverso cui la notizia di presunti contatti di PROVENZANO con i carabinieri era pervenuta fino a lui) e che è stata sviscerata – prima ancora che GIUFFRE' e BRUSCA venissero arrestati e iniziassero a collaborare – nel processo a carico, tra gli altri, di un Sottufficiale dell'Arma prima in servizio a Catania e poi trasferito a Palermo, BONACCORSO Cosimo.

Questi è stato condannato con sentenza del G.U.P. di Palermo del 17.07.95 ad anni due e mesi sei di reclusione, siccome riconosciuto colpevole del reato di concorso esterno in associazione mafiosa, a lui ascritto per avere svolto in modo sistematico e continuativo l'attività di qualificato informatore di vari membri dell'associazione in ordine a notizie su indagini e altre attività delle forze dell'ordine, di cui era a

conoscenza grazie alla sua appartenenza all'Arma dei Carabinieri. La sentenza, confermata in appello, è divenuta irrevocabile a far data dal 2.11.1996 e fonda la prova della infedeltà del militare predetto sulle convergenti propalazioni di Filippo MALVAGNA (che era l'esponente mafioso catanese con cui il BONACCORSO intratteneva contatti diretti), Giuseppe PULVIRENTI, capo della cosca catanese dei Malpassotu, DI MATTEO Mario Santo e Gioacchino LA BARBERA; e sui riscontri acquisiti in ordine alla catena di rapporti e frequentazioni personali che faceva da supporto all'attività illecita di informatore delle cosche mafiose .

Agli atti di questo processo figurano entrambe le sentenze di merito, da cui si evince che il BONACCORSO, fino al momento del suo arresto (febbraio 1995) era a libro paga sia delle cosche catanesi che di quelle palermitane (lo stesso LA BARBERA, che pure non ne conosceva l'identità ma ha fornito elementi di assoluta valenza individualizzante, gli fece avere in più occasione tramite un intermediario degli emolumenti per remunerarlo delle sue prestazioni); e ciò denota quale interesse avessero sia Cosa Nostra palermitana che Cosa Nostra catanese a conservare i rapporti con una risorsa preziosa, anche se talvolta le informazioni che aveva fornito si erano rivelate inesatte o infondate<sup>407</sup>.

In particolare, la notizia di contatti proibiti del PROVENZANO non era stata "confezionata" in termini tali da farla apparire inverosimile, come sostiene BRUSCA. Infatti, ha raccontato il MALVAGNA che, *nell'estate avanzata del 1992*, mentre si trovava in un ristorante insieme ad Enzo MELI, era stato contattato dal BONACCORSO che aveva urgenza di riferirgli una notizia particolarmente delicata: in pratica, il BONACCORSO aveva saputo che la moglie di PROVENZANO aveva dato un appuntamento ad un capitano dei carabinieri, per conto del marito, e in vista di

---

<sup>407</sup> Cfr. sentenza n. 1453/96 R.G. della Corte d'Appello di Palermo del 26.04.1996, pag. 190: «Che in qualche occasione il BONACCORSO possa aver millantato un patrimonio di conoscenze superiore a quello reale è ben possibile, così come è ben possibile che egli si preoccupasse comunque di assicurare una certa cadenza temporale alle sue "soffiate", proprio per guadagnarsi (pur se non molto onestamente) lo stipendio, anche quando non aveva a disposizione notizie sicure (peraltro lo stesso BONACCORSO secondo il LA BARBERA, aveva ad un certo punto fatto sapere che gli era venuto sempre più difficile l'accesso a notizie riservate su attività investigative)».

un'eventuale collaborazione ma non già per la strada o in luogo pubblico, bensì in una località di campagna, o addirittura in un casolare di campagna. Aveva anche consegnato un foglietto con l'indicazione esatta del giorno e del luogo dell'appuntamento. MALVAGNA e MELI ne fecero una copia che consegnarono a ROMANO Angelo il quale assicurò che l'avrebbe fatto avere a Giovanni BRUSCA.

La versione di PULVIRENTI è però parzialmente diversa e corrisponde di più a quella raccolta da BRUSCA, secondo cui il BONACCORSO avrebbe addirittura visto con i suoi occhi il PROVENZANO e la moglie recarsi presso una caserma dell'Arma: circostanza che fece ritenere allo stesso PULVIRENTI che si trattasse di una *stupidaggine*. In ogni caso, come confermato da BRUSCA, dall'indagine interna a Cosa Nostra non emerse alcun riscontro alla fondatezza di quella notizia, che venne liquidata come falsa e propalata solo per ricavarne un congruo compenso.

A riprova però di quanto persistenti e preoccupanti, oltre che ricorrenti, fossero quelle voci sulla *sbirritudine* di PROVENZANO (cioè sulla sua disponibilità a fornire notizie agli "sbirri"), il GIUFFRE' ha raccontato come gli si ghiacciò il sangue nelle vene quando si sentì chiedere a bruciapelo dallo stesso PROVENZANO (nel mezzo di un loro colloquio a quattr'occhi): "*Ninuzzo...tu pensi che io sono sbirro?*".

Ovviamente la risposta di GIUFFRE' era scontata, perché *non è che ci pozzu dire ca è sbirro, ci dico lungi da me completamente un discorso di questo genere. E il discorso si è chiuso.*

*Ancora GIUFFRE' sulla "missione" di Vito CIANCIMINO.*

Ma se quelle rimbalzate da Catania erano solo "voci" e non avevano maggiore consistenza dei sospetti tratteggiati di vecchi uomini d'onore, non altrettanto può dirsi della confidenza che PROVENZANO avrebbe fatto a GIUFFRE' a proposito del fatto che Vito CIANCIMINO aveva dei contatti con le forze dell'ordine, e segnatamente con i Carabinieri. La notizia era filtrata da indiscrezioni di stampa che avevano allarmato non poco gli ambienti di Cosa Nostra, e GIUFFRE' in modo particolare perché sapeva dello stretto rapporto che legava PROVENZANO al CIANCIMINO. E

PROVENZANO, in un colloquio che risalirebbe ad uno o due mesi dopo la scarcerazione dello stesso GIUFFRE' (9 gennaio 1993), gli confermò che era vera (*ho una conferma diretta da parte del PROVENZANO che CIANCIMINO avesse dei contatti con le forze dell'ordine, questo è poco ormai, ma è sicuro*), ma al contempo lo rassicurò dicendogli che era in missione per conto di Cosa Nostra.

GIUFFRE' si è detto certo che interlocutori di CIANCIMINO fossero proprio i Carabinieri (*So che si trattava di Carabinieri*), anche se in quel frangente PROVENZANO non gli disse nulla di più di quella frase: due parole e il discorso si chiuse lì, ma *con due parole si è capito tutto un discorso*.

In sostanza, PROVENZANO intendeva dire che CIANCIMINO non era uno sbirro o un confidente dei Carabinieri, perché se intratteneva quei contatti, lo faceva nell'interesse di Cosa Nostra ed era un bene per tutta Cosa Nostra che lo facesse.

Inoltre, ne parlò come di un discorso che non era iniziato in quel momento, ma prima, ossia, prima ancora della scarcerazione del GIUFFRE' e, ovviamente, prima che la notizia di una collaborazione di CIANCIMINO fosse filtrata sulla stampa: un'iniziativa che era stata quindi intrapresa quando ancora RIINA era libero, ed avviata su input di PROVENZANO, ma con il benestare di RIINA. Su questo punto il collaborante ha chiarito – a specifica domanda del P.M.<sup>408</sup> – di averlo compreso non solo sulla base delle poche parole spese da PROVENZANO quando gli disse che CIANCIMINO era in missione per conto di Cosa Nostra, ma anche da un'ulteriore conferma che avrebbe ricavato dalle sue interlocuzioni con PROVENZANO: *«Diciamo che c'è una conferma per quanto riguarda il discorso del PROVENZANO che appositamente nel periodo, cioè nel '92 il CIANCIMINO, dietro impulso in modo particolare del PROVENZANO, era andato in missione con lo sta bene di Salvatore RIINA»*.

Ritiene si trattasse dei carabinieri del R.O.S., ma sul punto non può escludere che questo ricordo sia inquinato da conoscenze acquisite aliunde o successivamente: perché

---

<sup>408</sup> Cfr. pag. 90 del verbale di trascrizione udienza del 21.11.2013: *«E quindi quando lei dice che questo mandare in missione per fare questa trattativa è iniziata nei mesi precedenti da RIINA, è un fatto che lei comprende dalle poche parole di PROVENZANO e acquisisce da un discorso più articolato?»*.



era stato il ROS ad arrestare RIINA; e sempre il ROS operava nella zona di Bagheria nel periodo in cui anche loro sovente si portavano in quel territorio per incontrarsi.

Può solo supporre che CIANCIMINO riferisse a RIINA l'esito delle sue interlocuzioni (con i Carabinieri). Ma ciò che sa per certo è che egli aveva da sempre il rapporto principale con Bernardo PROVENZANO. Ma in ogni caso, era quest'ultimo il vero artefice di un'operazione che GIUFFRE' descrive come una valigia a doppio fondo: ufficialmente, la missione era nell'interesse di Cosa Nostra ed era iniziata con il benessere di RIINA. Ma *dietro le quinte*, la vera finalità, almeno per quelle che erano le intenzioni del PROVENZANO, era di fare sì gli interessi di Cosa Nostra, ma *facendo arrestare tante persone e altre persone invece no*, perché *E' partito con un discorso di missione a livello pacifico in generale, si è concluso con un discorso ben diverso, sempre dietro dettatura del PROVENZANO, che è sfociata appositamente nell'arresto del Salvatore RIINA.*

Nel prosieguo della deposizione resa all'udienza del 21.11.2013, GIUFFRE' ha spiegato che la missione di CIANCIMINO, o comunque l'operazione avviata con quella missione, e che aveva avuto come sua prima tappa l'arresto di RIINA, era proseguita, nel senso che ormai *la strada era stata tracciata, le basi erano state fatte; e il prezzo che si doveva pagare, si è continuato a pagare.* Uno dopo l'altro sono stati infatti arrestati tutti i membri della Commissione e gli esponenti principali dello schieramento a suo tempo fautore della linea stragista, mentre tra la fine del '93 e l'inizio del '94 si apriva tutto un nuovo capitolo nella storia dei rapporti tra Cosa Nostra e la Politica.

In sostanza, secondo la lettura dell'ex capo del mandamento di Caccamo, l'eliminazione non fisica ma attraverso gli arresti della frangia più estremista di Cosa Nostra era il prezzo da pagare e i latitanti e loro favoreggiatori arrestati uno dopo l'altro le vittime da sacrificare sull'altare di un accordo segreto con una parte dello Stato e della Politica, siglato da PROVENZANO o da lui ispirato: in cambio di benefici immediati per lo stesso PROVENZANO e le persone a lui più vicine, consistiti nel preservarne lo stato di libertà; e, in prospettiva, di modifiche migliorative per tutti gli

affiliati mafiosi a cominciare dai detenuti, sotto forma di un ammorbidimento del 41 bis, un annacquamento della legge sui pentiti e un piu' generale allargamento delle maglie dell'azione repressiva dello Stato. Ma a ricavarne un guadagno sicuro fu proprio lo Stato, con l'eliminazione dei soggetti più pericolosi di Cosa Nostra e quindi, aggiunge GIUFFRE', *molti di quei soggetti che dovevano essere uccisi potevano cominciare ad avere dei sonni più tranquilli.*

In realtà GIUFFRE', come lui stesso ha ammesso nel corso della deposizione resa all'udienza del 22.11.2013, non è in grado di dire se e come la missione di CIANCIMINO possa essere proseguita – nell'interesse di Cosa Nostra e quindi nel portare avanti le istanze concernenti il 41 bis o la legge sui pentiti o la revisione dei processi e la disciplina sul sequestro dei beni – anche dopo l'arresto dello stesso CIANCIMINO e a partire dagli inizi dell'anno successivo (1993) e per tutta la prima metà del '93; o se qualcuno gli sia immediatamente subentrato nel ruolo di intermediario. Può solo ribadire che *il tutto poi è stato ripreso quando, come ho detto ieri, molto attivamente, nel momento in cui si è andati alle elezioni del '94.* Né ha notizie su chi o su come, in questa fase, PROVENZANO portasse avanti il disegno in cui rientrava la missione di CIANCIMINO. Tuttavia, ribadisce che il discorso di una soluzione politica ai problemi di Cosa Nostra era ripreso tra la fine del '93 e l'inizio del '94; e in quel contesto, il posto del CIANCIMINO era stato preso da DELL'UTRI.

Ha anche precisato (all'udienza del 28.11.2013) che PROVENZANO non gli disse mai esplicitamente che la missione di CIANCIMINO aveva come oggetto e scopo quello di “vendere” RIINA ai Carabinieri; ma dopo che quella missione fu avviata e sviluppata, vi fu l'arresto di RIINA. Poi si seppe che CIANCIMINO stava collaborando, ed allora GIUFFRE' ha collegato il *discorso* fattogli da PROVENZANO sulla missione di CIANCIMINO con il *discorso* sull'arresto di RIINA.

E i commenti su quest'ultimo evento diedero al GIUFFRE' una riprova della doppiezza del PROVENZANO. Nelle riunioni con altri uomini d'onore, ne parlò come di un dramma che aveva colpito Cosa Nostra, e che tuttavia dovevano proseguire sulla strada tracciata da *Totuccio*. Ma questa era solo la versione “ufficiale”, cui si accompagnava

la raccomandazione che nulla dovesse cambiare nell'assetto di potere, nel senso che a comandare su tutta Cosa Nostra doveva continuare ad essere un corleonese (con l'implicito invito a riconoscere in lui il degno successore di RIINA).

Poi c'erano però i discorsi ufficiosi, quelli fatti in colloqui più riservati e con gli uomini d'onore a lui più vicini: e in quei colloqui PROVENZANO appariva un'altra persona e teorizzava quella che sarà poi definita la strategia della sommersione.

*Valutazione della versione di GIUFFRE'.*

Ebbene, la complessa ricostruzione offerta da Antonino GIUFFRE' è in larga parte frutto di una catena di congetture, supposizioni e deduzioni più o meno plausibili e persino persuasive a supporto delle quali egli può offrire solo esigui riscontri fattuali. Si può affermare anzi che quella ricostruzione è smentita nel suo asse portante, e cioè la convinzione che la catena di arresti che di fatto smantellò l'ala stragista prima e poi la mafia c.d. militare sia il portato di un disegno strategico ordito da Bernardo PROVENZANO con esponenti politici o componenti importanti degli apparati investigativi dello Stato; e che non soltanto la cattura di RIINA, ma anche gli arresti eccellenti che si susseguirono senza posa sino alla sconfitta della mafia più aggressiva siano stati propiziati da soffiare provenienti da PROVENZANO.

In realtà, non è provato con certezza che vi sia lo zampino di PROVENZANO dietro la cattura di RIINA, anche se diversi indizi accreditano tale ipotesi, come si vedrà, (al di là dei sospetti che attanagliavano anche il diretto interessato, e della convinzione pressoché unanimemente condivisa tra gli uomini d'onore che qualcuno, e non il DI MAGGIO, lo avesse venduto). Ma soprattutto la ricostruzione del GIUFFRE' è smentita nella parte che concerne il modo in cui si prevenne alla cattura di numerosi latitanti di spicco, che, secondo quanto accertato in vari processi definiti con sentenze passate in cosa giudicata e anche in questo processo attraverso le deposizioni di testi particolarmente qualificati a interloquire sul tema, (cfr. SABELLA e SAVINA) nulla hanno a che vedere con una presunta collaborazione di Bernardo PROVENZANO con i carabinieri o con altri apparati di polizia.

Rimangono però alcuni elementi fattuali, frutto essi sì di conoscenza diretta e di episodi specifici vissuti dal GIUFFRE': il legame profondo tra PROVENZANO e Vito CIANCIMINO; la considerazione ed il rispetto del primo verso il secondo, persistiti con immutato afflato, anche dopo – e nonostante - l'arresto di RIINA; la “doppiezza” di PROVENZANO (ufficialmente determinato a proseguire sulla strada tracciata da Totuccio, ma fautore in privato di un disegno strategico di segno opposto che avrebbe cominciato a mettere in pratica dopo l'uscita di scena dei suoi competitor per l'egemonia in Cosa Nostra); la rivelazione sull'essere i contatti di CIANCIMINO con i carabinieri parte di una missione svolta nell'interesse e per il bene di tutta Cosa Nostra.

Di quella rivelazione è stato possibile riscontrare il contesto in cui sarebbe avvenuto il colloquio rivelatore – lo stato di fibrillazione in cui versava Cosa Nostra dopo l'arresto di RIINA e il contrasto tra due opzioni strategiche, una delle quali predicava di far tacere le armi per tornare a curare gli affari e fu invano sostenuta da PROVENZANO - e il fatto che vi avrebbe dato causa, e cioè le indiscrezioni di stampa sull'aver Vito CIANCIMINO avviato un rapporto di collaborazione con gli inquirenti<sup>409</sup>.

---

<sup>409</sup> GIUFFRE' colloca il colloquio in questione pochi mesi, forse uno o due mesi, ma non sa essere più preciso, dopo la sua scarcerazione, che era avvenuta il 9 gennaio '93. Ebbene, nella documentazione in atti figurano un ampio reportage pubblicato su Panorama del 4 aprile 1993, a firma di Pino BUONGIORNO e Sandra RIZZA (*“Esclusivo/che cosa sta raccontando ai giudici Vito CIANCIMINO”*); e un analogo reportage a firma di Antonio CARLUCCI (*“Così parlò CIANCIMINO”*), pubblicato su L'Espresso dell'11 aprile 1993. Il primo articolo, nel rendere note la decisione di Vito CIANCIMINO di farsi interrogare dal nuovo procuratore di capo di Palermo, e nel divulgare le prime notizie filtrate sul contenuto delle sue dichiarazioni (*“Vito CIANCIMINO ha cominciato a parlare. Ha deciso di farlo alcune settimane fa chiamando nel carcere di massima sicurezza di Rebibbia a Roma il nuovo procuratore capo di Palermo Giancarlo CASELLI. E lo ha ricevuto senza i suoi difensori abituali”*), richiamava il comunicato ANSA di mercoledì 24 marzo che già aveva dato la notizia che da almeno un mese CIANCIMINO veniva interrogato in gran segreto dai magistrati della Procura di Palermo; motivo per il quale il Procuratore CASELLI aveva tuonato contro l'improvvida fuga di notizie. Ed anche i due comunicati ANSA (quello sugli interrogatori di Vito CIANCIMINO e quello sulla sfuriata di Caselli contro la fuga di notizie) sono stati acquisiti. E nel primo si legge, tra l'altro: *«Da circa un mese l'ex sindaco dc di Palermo, Vito Ciancimino viene interrogato con cadenza settimanale dal procuratore della repubblica di Palermo Giancarlo Caselli e risponderebbe, secondo indiscrezioni raccolte in ambienti giudiziari, in modo ampio alle domande del magistrato. All'indagine collabora il ROS.»*. E si aggiunge che in passato lo stesso Ciancimino si era rifiutato di rispondere persino a Giovanni FALCONE. Nel citato articolo di Panorama, i due autori sollevano una serie di

Ma non è irrilevante il dato della sostanziale simmetria tra la lettura che GIUFFRE' ha offerto della interversione dei fini della missione di Ciancimino, secondo il verbo di PROVENZANO e la narrazione ciancimianiana dei suoi contatti con i Carabinieri.

Questi ultimi avrebbero registrato ad un certo punto una svolta di 180°, essendosi inizialmente egli fatto latore della sollecitazione al negoziato presso il vertice supremo dell'organizzazione mafiosa (cioè RIINA, raggiunto attraverso il suo medico personale, Antonino CINA'), per poi decidere invece di accettare la proposta di collaborare alla sua cattura. E di una svolta nella missione di CIANCIMINO ha parlato anche GIUFFRE', quando dice che *E' partito con un discorso di missione a livello pacifico in generale, si é concluso con un discorso ben diverso*, confermando che l'iniziativa era stata avviata con il benessere di RIINA, ma poi, strada facendo, aveva subito, sempre *sotto dettatura di PROVENZANO*, una torsione sostanziale delle sue finalità.

Tutti questi elementi, nel loro insieme, rilevano ai fini del presente giudizio perché depongono a favore di una validazione dell'ipotesi qui adombrata sul vero tenore della proposta rivolta dai Carabinieri del R.O.S. a Vito CIANCIMINO perché se ne facesse tramite presso i vertici di Cosa Nostra: una proposta della quale Vito CIANCIMINO poteva ben essere latore, essendo anzi il candidato ideale per tale compito, in considerazione del ruolo che aveva sempre avuto di officiante delle collusioni politico-affaristiche e del suo rapporto privilegiato con uno dei capi corleonesi, Bernardo PROVENZANO, che già all'epoca era divenuto il punto di riferimento della componente mafiosa più sensibile e propensa a curare gli affari, rifuggendo dallo scontro aperto con le Istituzioni: ciò che faceva di PROVENZANO a sua volta il destinatario naturale di quella proposta.

Quest'ultima, infatti, era diretta, come brutalmente svelato allo stesso CIANCIMINO all'atto del cd. showdown, non già ai vertici mafiosi indistintamente considerati e tanto

---

interrogativi: *“Perché questa improvvisa conversione di rotta? C'entra in tutto questo l'arresto di Totò Riina, il boss dei boss di Cosa Nostra? Ciancimino si sta prendendo delle vendette?”*.

meno a Salvatore RIINA o ai suoi più fedeli luogotenenti, bensì a quella componente più moderata di Cosa Nostra che poteva essere interessata e disponibile a cooperare per neutralizzare la linea dura portata avanti dallo schieramento stragista che faceva capo a RIINA – e così disinnescare la minaccia stragista – a partire dalla decapitazione di tale schieramento: ossia, favorendo l’arresto dei latitanti più pericolosi, a cominciare dallo stesso RIINA. Fermo restando che c’era un prezzo da pagare: per la parte destinataria della proposta, ma anche per i proponenti.

Ma se queste erano le intenzioni dei carabinieri, è chiaro che essi si prefiggevano un percorso che non passava affatto attraverso le forche caudine di un negoziato con lo schieramento stragista: un negoziato cioè che contemplasse la necessità, per lo Stato e per la Politica di fare qualche concessione alle richieste di RIINA per far decantare la tensione, quale male minore rispetto a quello minacciato di una prosecuzione di attentati e delitti eclatanti.

Al contrario, il percorso era semmai quello di un accordo, contingente o strategico, con la componente moderata di Cosa Nostra per prevenire nuove stragi attraverso la disarticolazione dell’ala militare, cioè dello schieramento fautore della linea stragista imposta da Salvatore RIINA. Un percorso che si sarebbe quindi snodato lungo una traiettoria per nulla consentanea al dolo di minaccia, ovvero alla consapevole volontà di concorrere a rafforzare il proposito dei mafiosi di minacciare il Governo e agevolare la veicolazione della minaccia, sia pure con la finalità precipua o esclusiva di porre fine alle stragi.

#### **6.5.- La consapevolezza (da parte di MORI) dell’esistenza di una divisione profonda in Cosa Nostra.**

S’intende che questa ipotesi ricostruttiva, come già più volte anticipato, presuppone che MORI e gli altri due ufficiali partecipi dell’operazione CIANCIMINO – incluso SUBRANNI che l’avrebbe consapevolmente avallata – fossero edotti dell’esistenza di una profonda spaccatura interna a Cosa Nostra, tra un’ala militarista, e determinata a portare avanti la strategia stragista della tensione, e una componente più moderata, non

incline a proseguire su quella strada e propensa piuttosto ad abbassare i toni, evitare iniziative delittuose che inasprissero ulteriormente la reazione repressiva dello Stato e negoziare eventuali benefici attraverso collusioni e complicità interne agli apparati politico-istituzionali, invece di terrorizzare la classe politica: l'ala "trattativista", insomma, nel senso precisato dal Senatore MANCINO, che in effetti esisteva e faceva capo proprio a Bernardo PROVENZANO.

E se, come s'è visto, un vago sentore dell'esistenza di una simile spaccatura era con tutta probabilità una percezione già condivisa dagli analisti più avvertiti degli apparati investigativi e di intelligence dell'epoca (sia pure senza una precisa cognizione degli esponenti mafiosi più rappresentativi dello schieramento moderato), i Carabinieri del R.O.S. avevano le carte in regola per esserne edotti prima e più di ogni altro apparato di polizia, poiché disponevano già all'epoca di informatori o di fonti confidenziali riconducibili, direttamente o indirettamente, all'area provenzaniana, o comunque in grado di dare indicazioni orientative dei diversi schieramenti che si fronteggiavano dietro l'apparente monolitismo corleonese e della composizione di massima di tali schieramenti: le fonti del M.llo LOMBARDO, il povero Francesco BRUGNANO e, naturalmente, su tutti proprio Vito CIANCIMINO.

Per tacere poi di quel CANCEMI che irrompe sulla scena solo un anno dopo, il 22 luglio del '93, consegnandosi proprio ai Carabinieri, e che sarà gestito dal R.O.S. per diversi anni prima di essere affidato al personale del Servizio di protezione.

CANCEMI, infatti, dichiarò che una delle ragioni che l'avevano spinto a quel passo era la consapevolezza che PROVENZANO era pronto a farlo eliminare, poiché proprio quella mattina gli aveva dato un appuntamento e già qualche tempo prima Raffaele GANCI (che era stato arrestato a Terrasini il 10 giugno dello stesso anno) lo aveva messo in guardia a non recarsi a eventuali appuntamenti con PROVENZANO perché non ne sarebbe uscito vivo. Nelle successive dichiarazioni questa giustificazione del suo gesto evapora. Ma un clamoroso riscontro alla fondatezza di quel timore è venuto proprio dalle dichiarazioni di Antonino GIUFFRÈ, il quale ha confermato che CANCEMI doveva essere eliminato; e di ciò ha diretta contezza perché c'era pure lui

insieme a PROVENZANO ad attendere CANCEMI quella mattina, in una casa messa a disposizione da Benedetto SPERA a Belmonte Mezzagno: «*aspettavamo al Cangemi, che non è arrivato, perché invece di venire da Provenzano, se n'è andato in caserma. Dopo di ciò non si è commentato niente, diciamo, ha avuto paura e si è andato a costituire*<sup>410</sup>».

GIUFFRE' ha aggiunto che CANCEMI doveva essere ucciso perché ritenuto un soggetto inaffidabile. Ma il motivo per cui fosse ritenuto tale, lo sapeva PROVENZANO e non ne parlarono. Può solo supporre che si fosse dato credito a voci che accusavano il CANCEMI di essere uno sbirro, cioè un confidente (*probabilmente qualcuno soleva anche dire discorsi a livello di sbirro*).

La difesa (di MORI) ha però eccepito che proprio dalle rivelazioni di CANCEMI, divenuto collaboratore di giustizia, sarebbero venute indicazioni secondo cui, dopo l'arresto di RIINA, proprio il PROVENZANO aveva ribadito, al cospetto di altri uomini d'onore in una delle riunioni tenutesi per discutere il da farsi, che bisognava andare avanti secondo la linea dettata da RIINA e che tutto procedeva per il meglio. Sicché non potrebbe essere stato CANCEMI a informare i Carabinieri che Bernardo PROVENZANO fosse l'esponente di vertice cui faceva capo lo schieramento più moderato e meno incline a proseguire la strategia stragista.

Senonché le parole che CANCEMI attribuisce al PROVENZANO e l'esortazione a proseguire sulla strada tracciata da RIINA richiamano in modo impressionante le espressioni usate da GIUFFRE' per riassumere i commenti ufficiali all'arresto di RIINA e le raccomandazioni sciorinate da PROVENZANO in quei frangenti: che contrastavano però con il suo reale orientamento ed erano dettate solo dalla convenienza a non esporsi e tentare di fare passare la sua vera linea attraverso una graduale opera di persuasione. E lo stesso CANCEMI, del resto, si lascia scappare un riferimento pregnante al ruolo di PROVENZANO quale esponente più autorevole e rappresentativi dell'ala "trattativista" nell'interrogatorio del 15 marzo 1994 (assunto

---

<sup>410</sup> Cfr. deposizione GIUFFRE', udienza del 22.11.2013, pag. 31 del verbale di trascrizione.



sempre presso gli uffici del R.O.S. e alla presenza del Col. GANZER e del Magg. OBINU): il primo atto processuale in cui parla della convinzione di RIINA (e della sua cerchia più ristretta) che stragi e delitti eclatanti *avrebbero indotto lo Stato alla trattativa*; mentre la gran parte degli affiliati era di diverso avviso e paventava che la *reazione dello Stato sarebbe stata molto dura e avrebbe potuto mettere in crisi l'assetto stesso di Cosa Nostra*. Ivi, alla domanda se alla luce delle reazioni dello Stato e del conseguente inasprimento del trattamento carcerario non fosse ormai chiaro che le aspettative di RIINA e dei suoi sodali fossero andate deluse, ha risposto in termini interlocutori, dando risalto al fatto che PROVENZANO fosse ancora libero (*vedremo, PROVENZANO è ancora libero*). E ciò che più colpisce nella risposta, è il riferimento all'essere PROVENZANO in libertà, in un momento in cui erano ancora liberi pure BRUSCA e BAGARELLA e Matteo MESSINA DENARO, ossia i più convinti fautori – insieme ai GRAVIANO, che invece erano da quasi due mesi già consegnati alle patrie galere – della linea dura; e che in effetti erano riusciti ad emarginare in qualche modo o a mettere sotto tutela il PROVENZANO, perché di fatto erano stati loro a dettare la linea e a reggere le fila dell'organizzazione, per tutto il 1993. Ma PROVENZANO viene da CANCEMI accreditato della capacità di portare avanti, nell'interesse di Cosa Nostra, la linea di una trattativa con lo Stato: opzione che CANCEMI evidentemente ritiene, grazie a lui, ancora possibile.

Naturalmente, la decisione di CANCEMI di andare a costituirsi alla caserma che era sede della sezione anticrimine di Palermo del R.O.S.; e l'essere stato preso in custodia da personale del R.O.S. (come confermato anche dal Col. GANZER) in luogo del personale del Servizio di Protezione, e senza essere attinto da misure restrittive, oltre alle voci raccolte negli ambienti di Cosa Nostra da GIUFFRÈ sull'inaffidabilità di CANCEMI, non sono elementi che consentano di affermare con certezza che egli fosse un confidente degli stessi Carabinieri del R.O.S. già molto tempo prima che decidesse di affidarsi alla loro "protezione". Ma è l'ipotesi più probabile.

### **6.5.1.- Un documento rivelatore.**

Ma c'è un documento, con una data precisa, che attesta come i vertici del R.O.S., e quindi la catena di comando che nell'estate del '92, faceva capo quale comandante a SUBRANNI e quale comandante operativo a MORI, passando per il Magg. OBINU quale comandante del Reparto centrale Criminalità organizzata (fino al Capitano DE CAPRIO quale comandante della I sezione del Reparto C.O.) fossero edotti o in condizione di essere edotti dell'esistenza di una spaccatura in seno a Cosa Nostra del tipo di quella di cui s'è detto. E tra le pieghe delle dichiarazioni rese da Giuseppe DE DONNO all'udienza dell'8.03.2011 nel processo MORI/OBINU se ne coglie una prudente ma esplicita conferma.

Ed invero, alla domanda se, per quelle che erano le conoscenze investigative dell'epoca (estate del '92) si sapesse già dell'esistenza di una spaccatura all'interno di Cosa Nostra, o di divergenze di visioni strategiche tra RIINA e PROVENZANO, il Capitano DE DONNO dà una risposta evasiva; ma, al contempo, lascia intendere che, sebbene addirittura si ipotizzasse da parte di qualcuno che PROVENZANO fosse morto – inferendolo dalla notizia che la moglie era tornata a vivere a Corleone, insieme a tutti i suoi figli – la possibilità di una spaccatura o di un contrasto tra i due boss corleonesi era effettivamente materia di confronto e discussione, in seno alla magistratura e agli apparati investigativi, almeno come ipotesi, pur mancando ancora una reale cognizione dei fatti. E si riteneva di poter rinvenire il motivo di tale contrasto nella propensione di PROVENZANO a privilegiare gli affari, contrapposta alla linea dura di RIINA, che propugnava una strategia di contrapposizione frontale allo Stato<sup>411</sup>.

Indi, il DE DONNO è stato compulsato su quanto a sua conoscenza in ordine ad un documento redatto su carta intestata al R.O.S., datato 30 maggio 1992 – ossia proprio l'epoca in cui viene concepita e avviata l'operazione CIANCIMINO – e proveniente

---

<sup>411</sup> Cfr. pag. 86 del verbale di trascrizione dell'udienza dell'8.03.2011: «*Ma sul momento c'erano vaghe indicazioni, all'epoca c'era qualcuno che riteneva che Provenzano fosse morto, quindi, non si aveva una chiara cognizione della reale situazione di Cosa Nostra. C'erano state collaborazioni, di alcuni collaboratori di giustizia, però effettivamente, in quel periodo non c'era una conoscenza corretta, esatta dei meccanismi che gestivano all'interno, a livello di comando Cosa Nostra. Era una delle tante ipotesi che si faceva, sì la spaccatura tra Riina e Provenzano, Riina è quello più la parte militare, Provenzano è quello che gestisce più gli affari, però erano discussioni che si facevano in ambito investigativo, di Magistratura. Addirittura ci fu tutto per un periodo una polemica, perché la moglie ritornò al paese e tutta una serie di cose e quindi si ritenne che da questo gesto Provenzano era morto, però erano, cioè non c'era una reale cognizione dei fatti*».

dall'archivio centrale del R.O.S., che riporta notizie trasmesse da una fonte ritenuta affidabile circa l'esistenza di una profonda spaccatura che sarebbe stata in atto all'interno di Cosa Nostra<sup>412</sup>.

Nel documento predetto si leggeva infatti che la fonte aveva riferito di **una profonda spaccatura al vertice di Corleone tra RIINA e PROVENZANO**; e la stessa fonte, prosegue il documento, *“ha ribadito l'esistenza di una profonda spaccatura che provoca con lentezza, ma inesorabilmente, dei decisivi mutamenti nelle alleanze, con conseguenti ripercussioni sull'intera stabilità della struttura mafiosa isolana”*.

DE DONNO ha negato di essere a conoscenza di quell'appunto, ma non dubita della sua “genuinità”, e della sua provenienza dall'archivio del ROS. Sostiene però che si tratta dell'elaborazione a cura del Reparto Centrale di notizie provenienti dai terminali periferici della rete informativa dello stesso Raggruppamento; e quindi, sarebbe del tutto plausibile che egli non ne sia mai venuto a conoscenza (*“Io ero un comandante di sezione, non so chi ha redatto l'appunto, non metto in dubbio che l'appunto, chiaramente su carta intestata, fatto dal Ros, era corrispondente ad una attività. Tenga conto che il Ros coordinava l'attività di tutte le sezioni anticrimine di Italia, quindi è possibile che il reparto centrale abbia sintetizzato, in questo appunto, delle emergenze, delle notizie che provenivano da qualche sezione anticrimine o da qualche operatore, però non tutto il materiale che il reparto centrale gestiva o comunque aveva nella sua attività di analisi veniva posto a conoscenza di tutti. Tenga anche conto che io in quel periodo non ero in sede a Roma, per cui partecipavo meno alle attività di gestione perché noi periodicamente facevamo dei rapporti, degli incontri, io ero distaccato a Palermo, per cui può essere che questo, cioè è normale che non abbia casomai avuto notizie di questo appunto preciso. Però a quanto pare era notizia confidenziale, quindi*

---

<sup>412</sup> Cfr. ancora pag. 87, verbale ult.cit.: «Senta, noi abbiamo rinvenuto, presso gli archivi del Ros, un appunto, è agli atti del processo, 30 maggio 1992, su carta intestata appunto raggruppamento operativo speciale Carabinieri e reparto criminalità organizzata, non è firmato ma è datato 30 maggio 1992, quindi siamo proprio all'indomani della strage di Capaci. Lei ha detto che i contatti con Vito Ciancimino cominciano nel giugno del 1992 (...) In questo documento, datato 30 maggio 1992, si parla di una fonte che ha ribadito, leggo testualmente, l'esistenza di una profonda spaccatura al vertice di Corleone, tra Riina e Provenzano. Poi spaccatura che procura con lentezza, ma inesorabilmente, dei decisi mutamenti nelle alleanze, con conseguenti ripercussioni sull'intera stabilità della struttura mafiosa isolana. Lei intanto ricorda questo documento, questo appunto, l'esistenza di una fonte che già, prima ancora che lei intraprendesse i rapporti con Vito Ciancimino, indicava una divaricazione tra il gruppo Riina e il gruppo Provenzano?».»

*un po' quello che dicevo prima, cioè c'erano notizie varie di questa cosa, ma non c'era una prova, una certezza di questa situazione. Non so, non metto in dubbio...").*

Ora è chiaro che ciò che importa non è se DE DONNO avesse mai letto quell'appunto; ma che fosse edotto delle informazioni in esso contenute. E riesce davvero difficile credere che non ne sapesse nulla, visto che quelle informazioni attenevano specificamente ad un ambito di indagine in cui all'epoca lo stesso DE DONNO si apprestava a proiettarsi con l'operazione CIANCIMINO.

E tuttavia, DE DONNO nega di essere stato a conoscenza di una fonte che già all'epoca in cui intraprese i contatti con CIANCIMINO aveva confermato l'esistenza di una profonda spaccatura tra RIINA e PROVENZANO.

Anche per questo documento, che rinvia in definitiva a informazioni di fonte confidenziale, vale la considerazione già svolta per alti documenti che riportano notizie di fonti confidenziali: la sua utilizzabilità è circoscritta al fine di provare che al vertice del R.O.S. già all'epoca fosse oggetto di valutazione, o addirittura ritenuta degna di fede, anche sulla base di informazioni raccolte dalle varie fonti che componevano la variegata rete informativa, l'ipotesi dell'esistenza di una profonda divisione di vedute o di contrasti all'interno di Cosa Nostra e persino al vertice dello schieramento mafioso. Quanto all'effettiva esistenza di quella divisione già nell'estate-autunno del '92, vero è che i collaboratori di giustizia che hanno riferito circa il delinearsi di due opposti schieramenti (anzi, tre, stando a Giovanni BRUSCA che annovera proprio CANCEMI insieme a Michelangelo LA BARBERA e a Raffaele GANCI tra gli indecisi o coloro che avevano assunto una posizione intermedia e di attesa), uno fautore della prosecuzione della strategia stragista (facente capo a BRUSCA, BAGARELLA, i fratelli GRAVIANO e Matteo MESSINA DENARO) e l'altro più moderato e propenso a desistere da una contrapposizione frontale allo Stato (facente capo a Bernardo PROVENZANO, ma che annoverava anche AGLIERI, Carlo GRECO, Benedetto SANTAPAOLA, e altri, oltre allo stesso GIUFFRÈ'), hanno concordemente datato l'emersione di questo contrasto alle settimane e i mesi immediatamente successivi alla cattura di RIINA. Ma è chiaro che profonde divergenze di vedute strategiche, e una

divisione in schieramenti nettamente contrapposti non poteva germinare in un'organizzazione complessa come Cosa Nostra da un giorno all'altro e solo per effetto della fibrillazione causata dall'arresto del capo dell'organizzazione.

La verità è che la cattura di RIINA ha avuto l'effetto di portare alla luce contrasti e divisioni che esistevano già da tempo, ma erano latenti perché, imperando RIINA, nessuno di coloro che si riconoscevano nell'indirizzo che per comodità di esposizione si può definire "moderato", avrebbero avuto l'ardire di uscire allo scoperto e manifestare il proprio dissenso al cospetto di altri uomini d'onore: a meno che non si trattasse di sodali dei quali non fossero assolutamente certi di potersi fidare in quanto partecipi dello stesso orientamento. E' del resto quanto GIUFFRE' riferisce a proposito delle due versioni di cui PROVENZANO si faceva latore nei commenti sulla cattura di RIINA: quella "ufficiale", in occasione di riunioni con i capi o i reggenti di vari mandamenti; e le convinzioni e i progetti di cui in privato metteva a parte gli uomini d'onore a lui più vicini.

Ma, tranne GIUFFRE', che però era detenuto nella seconda metà del '92 e solo dopo essere stato scarcerato nel gennaio del '93 ha potuto incontrare PROVENZANO, trovandolo trasformato come se fosse un'altra persona per quanto sembrava cambiata la sua visione strategica, tutti gli altri collaboratori di giustizia che hanno riferito della contrapposizione tra i diversi schieramenti delineatasi all'indomani della cattura di RIINA provenivano dalle fila della c.d. ala dura; e quindi poco ed anzi nulla sapevano dei dissensi che stavano fermentando tra gli affiliati della componente moderata.

Pertanto, lo stesso GIUFFRE' ha dichiarato che i rapporti tra i due capi corleonesi si erano incrinati già a partire dalla fine degli anni '80. E già nel processo MORI/DE CAPRIO, sentito al dibattimento, aveva fornito indicazioni pregnanti sul punto, datando al 1987 il solco via via approfonditosi tra RIINA e PROVENZANO, e il graduale formarsi negli anni di due schieramenti contrapposti e facenti rispettivamente loro capo<sup>413</sup>.

---

<sup>413</sup> Cfr. sentenza Tribunale di Palermo del 20.02.2006, pag. 64: «Antonino Giuffré ha dichiarato, inoltre, che, nel corso degli anni, si erano formati in seno a "cosa nostra" due schieramenti contrapposti facenti capo al Riina (che poteva contare su Bagarella, Brusca, Messina Denaro, i fratelli Graviano) ed al Provenzano (cui si erano legati lo

E sempre in quel processo, dichiarazioni di analogo tenore in ordine al solco scavatosi tra RIINA e PROVENZANO aveva reso Giovanni BRUSCA, a proposito dei sospetti circolati sul possibile contributo di BRUGNANO allo sviluppo dell'indagine poi sfociata nell'arresto di RIINA<sup>414</sup>.

### **6.6.- Una traiettoria incompatibile con l'ipotesi accusatoria.**

Le risultanze scrutinate consentono nel loro insieme di ritenere provato, o, quanto meno, appurato in termini di elevatissima probabilità, che l'iniziativa intrapresa dai Carabinieri del R.O.S. attraverso in contatti intrapresi con Vito CIANCIMINO nell'estate del '92 si dislocò lungo una traiettoria di sviluppo divergente e addirittura incompatibile con l'ipotesi accusatoria.

Sebbene fosse molto di più che una spregiudicata iniziativa di polizia giudiziaria, assumendo piuttosto la connotazione di un'operazione di intelligence, essa non era affatto diretta a creare le basi di un accordo "politico" con gli stessi autori della minaccia mafiosa, accettando il rischio che ne uscisse rafforzato il proposito di rinnovarla o di specificarla, ed anzi strumentalizzando tale rischio per indurre il Governo a fare delle concessioni, sia pure come male necessario per prevenire nove stragi ed arrestare l'escalation mafiosa.

---

**stesso Giuffré, Carlo Greco, Pietro Aglieri), tra i quali si era determinato "un solco", via via aggravatosi nel tempo, sin dal 1987, e che, con l'arresto del boss corleonese, esplose tra i due la rivalità su chi dovesse prendere "le redini" dell'organizzazione a livello provinciale e regionale.**

Subito dopo l'arresto - ha aggiunto il collaboratore - si diffuse in "cosa nostra" la convinzione che il Riina fosse stato consegnato ai carabinieri».

<sup>414</sup> Cfr. sentenza ult. cit., pag. 61: «Il Lo Iacono, difatti, conosceva Raffaele Ganci ed il figlio Domenico, detto Mimmo, che godeva della completa fiducia del Riina e ne conosceva l'abitazione, e, dunque, tramite questo canale, la notizia sarebbe potuta arrivare al Brugnano; inoltre, sia i Coppola che il Lo Iacono erano uomini di Bernardo Provenzano, il quale, nonostante continuasse ad essere completamente sottoposto al Riina, aveva maturato nei confronti del boss corleonese una "spaccatura" in ordine alla gestione degli affari e delle linee "programmatiche" dell'organizzazione».

Al contrario, l'obbiettivo era quello di disinnescare la minaccia mafiosa, incuneandosi con una proposta ulteriormente divisiva in una spaccatura che si confidava già esistente all'interno di Cosa Nostra, pur non avendone la certezza, per volgerla a favore di una disarticolazione e di una neutralizzazione dello schieramento e della linea stragisti. E ciò attraverso una sorta di ibrida alleanza da stringersi senza necessità di stipulare alcun patto, ma conclusa per facta concludentia e solo in ragione di un'obbiettiva convergenza di interessi con la componente più moderata di Cosa Nostra.

A questo punto, l'indagine sull'elemento soggettivo del reato per cui qui si procede, almeno per quanto concerne la posizione dei tre ufficiali del R.O.S. odierni appellanti, potrebbe anche fermarsi qui. E non avrebbe importanza, ai fini del presente giudizio, accertare cosa ne sia stato della proposta finale di MORI e DE DONNO a CIANCIMINO (l'unica che ne rispecchiava le reali intenzioni), e la collaborazione che ne seguì. Né avrebbe importanza, quindi, stabilire se l'ex sindaco di Palermo veicolò in qualche modo la proposta al suo destinatario (identificabile in Bernardo PROVENZANO); e se CIANCIMINO abbia poi dato un effettivo contributo alla cattura di RIINA, e se PROVENZANO – al di là dei dubbi che rodono RIINA e delle certezze rassegnate da GIUFFRÈ' - vi abbia a sua volta avuto un ruolo. Tutti interrogativi che si legano a quelli relativi alla mancata perquisizione del covo di RIINA e alla condotta favoreggiatrice di PROVENZANO da parte dei Carabinieri del R.O.S. al comando del Generale MORI – che sotto l'aspetto oggettivo e fattuale è stata accertata – a cui almeno due processi definiti con sentenze passate in cosa giudicata hanno dato risposte parziali o interlocutorie o, comunque, tali da non dissipare dubbi, perplessità suscitate dalle tante incongruenze e dagli aspetti di opacità che sono stati riscontrati nell'operato dei Carabinieri.

Se non fosse che proprio gli sviluppi successivi della vicenda, oltre ad impegnare una parte cospicua dell'istruzione dibattimentale di primo grado, hanno formato oggetto di valutazioni di segno opposto, traendone in particolare il giudice di prime cure elementi ed argomenti a supporto della ricostruzione fattuale su cui la sentenza appellata fonda la pronuncia di condanna dei tre ufficiali del R.O.S. Ed avendo il P.G., in questo

secondo grado del giudizio investito una parte considerevole dello sforzo di approfondimento mirato a corroborare sul piano probatorio tale esito nel ritornare, alla luce di nuove emergenze processuali e con specifiche richieste istruttorie e sollecitazioni ai poteri ufficio di questa Corte, sul tema, in particolare del disegno sotteso ad una condotta favoreggiatrice della latitanza di Bernardo PROVENZANO che i Carabinieri del R.O.S.

#### **6.6.1.- Ancora ombre sulla mancata perquisizione del covo di RIINA**

Per quanto concerne la mancata perquisizione del covo di RIINA – evento assolutamente unico nella storia giudiziaria degli arresti di latitanti, e di latitanti mafiosi, per i quali la perquisizione immediata dei luoghi in cui vivono è fondamentale non foss'altro per rinvenirvi elementi utili a individuare la rete di favoreggiatori – si è già visto come lo stesso RIINA, che peraltro non era un qualsiasi latitante mafioso ma il capo di Cosa Nostra, a distanza di vent'anni non riesca a capacitarsene. Così come non riuscirono a darsene una spiegazione plausibile gli stessi mafiosi, come confermato dalle testimonianze di Giovanni BRUSCA, Antonino GIUFFRE' e Tullio CANNELLA raccolte nel giudizio di primo grado ( e per le quali si rimanda alle pagg. 1981-1997 della sentenza appellata) e che si aggiungono a quelle raccolte sul medesimo tema nel processo definito a carico di Mario MORI e del Capitano DE CAPRIO e in quello a carico dello stesso MORI e del Magg. OBINU. E le relative sentenze di merito hanno puntualmente evidenziato le tante anomalie e incongruenze dell'operato dei Carabinieri in quel frangente, che sono state richiamate dalla sentenza qui appellata al Cap. 13 della p. III.

Quell'evento è, come ha rammentato nel corso della sua deposizione il dott. PIGNATONE, e rimane, per tutti i magistrati della Procura di Palermo che ne conservano memoria, *una ferita aperta*: che talvolta può sanguinare di più, talvolta di meno, ma non si è mai rimarginata. Né potrebbe essere altrimenti perché resta insanabile il contrasto tra la versione di DE CAPRIO e quella dei magistrati che furono protagonisti della vicenda (cfr. CASELLI e ALIQUO') e parteciparono alla riunione



in cui, su pressante richiesta dell'allora Capitano DE CAPRIO, e sull'onda dell'ammirazione e della fiducia per la brillante operazione di cui era stato artefice con i suoi uomini, si convenne sull'opportunità di soprassedere all'immediata perquisizione del residence, ma solo alla condizione (che fu esplicitata e non semplicemente sottintesa) che sarebbe proseguito il servizio di sorveglianza all'esterno del residence<sup>415</sup>.

Secondo la versione dell'Ufficiale, vi sarebbe stato un malinteso sul punto, perché la sua idea era di lasciare che l'obbiettivo si raffreddasse, per non pregiudicare lo sviluppo delle indagini sui favoreggiatori di RINA e in particolare sui fratelli SANSONE. Ma deve replicarsi che proprio per questa ragione era stato trovato un compromesso con i magistrati, con l'impegno a proseguire il servizio di sorveglianza (Tuttavia risiederebbe qui l'origine del malinteso: perché l'obbiettivo da sorvegliare, per DE CAPRIO, erano i SANSONE e la relativa attività di controllo e osservazione sui SANSONE era cosa ben diversa e più ampia del servizio di osservazione visiva sul complesso di via Bernini).

Inoltre, quella linea giustificativa è contraddetta dalla spiegazione offerta della decisione di rimuovere il servizio, e cioè l'essersi reso conto che l'ulteriore permanenza del furgone avrebbe dato nell'occhio ed esposto inutilmente il personale operante, o non avrebbe sortito risultati utili per essere la visuale limitata al solo cancello d'ingresso. Ciò proverebbe comunque che il Capitano DE CAPRIO era perfettamente consapevole che i magistrati avevano accettato di differire la perquisizione sul presupposto che il servizio di sorveglianza proseguisse (Anche se è

---

<sup>415</sup> Cfr. pag. 98, sentenza del Tribunale di Palermo del 20.02.2006: «Che questa fosse la condizione posta al rinvio della perquisizione, è un dato certo ed acclarato non solo dalle deposizioni dei magistrati e degli ufficiali dell'Arma territoriale che presero parte a quei colloqui, durante i quali comunque si considerò la possibilità di vedere chi sarebbe venuto al complesso, eventualmente anche a prelevare i familiari, ma anche dalla stessa nota del col. Mori del 18.2.93 ove si dice, con riferimento all'attività di "osservazione ed analisi" della struttura associativa esistente intorno ai fratelli Sansone, suggerita il 15 gennaio, che tale attività veniva in effetti sospesa, per motivi di opportunità operativa e di sicurezza, in attesa di una sua successiva riattivazione, esplicitando, poi, nell'ultimo periodo, che si verificò una "mancata, esplicita comunicazione all'A.G. della sospensione dei servizi di sorveglianza su via Bernini"».

discutibile che quella fosse una condizione sufficiente ad evitare che il covo venisse ripulito, come poi è avvenuto; e il protrarsi del servizio di osservazione poteva al più, ma non era poco, consentire di individuare i soggetti che accedessero al residence, eventualmente sottoponendo in visione le immagini registrate al neo pentito DI MAGGIO).

In ogni caso, lo “spazio di autonomia decisionale” che, secondo quanto sostenuto da MORI a discolta, avrebbe indotto il Capitano DE CAPRIO a rimuovere il servizio senza darne contestuale avviso agli stessi magistrati, costituisce una spiegazione assolutamente inadeguata, anche nella valutazione espressa al riguardo dai giudici d’appello del processo a carico dello stesso MORI e del Magg. OBINU, che pure ne confermarono la pronuncia di assoluzione dall’imputazione per il favoreggiamento aggravato contestato in relazione a condotte poste in essere nel successivo biennio (95/96) nei riguardi di Bernardo PROVENZANO<sup>416</sup>.

A rendere ancor meno comprensibili le scelte operative e le omissioni del personale del R.O.S. operante al comando del Capitano DE CAPRIO e sotto la supervisione del Col. MORI, sono gli avvenimenti occorsi il 16 gennaio 1993, appena un giorno dopo l’arresto di RIINA.

---

<sup>416</sup> Cfr. sentenza del 19 maggio 2016 della Corte di Appello di Palermo, divenuta irrevocabile l’8 giugno 2017, ed acquisita agli atti di questo processo. A pag. 1999 della sentenza qui appellata si riporta il passaggio della motivazione richiamato nel testo: “.....Altra circostanza che il collegio ritiene di sottolineare concerne l’affermazione contenuta in sentenza secondo la quale la decisione di abbandonare il servizio di osservazione fu presa dal De Caprio, senza che il Mori ne fosse informato, come precisato in udienza dal predetto teste. Orbene, appare davvero difficile credere che una decisione di tale importanza non fosse stata comunicata al Mori che era il "dominus" dell’operazione, tenuto conto che ancor più difficile appare che egli non se ne sia mai interessato, se non quando a distanza di più di un mese fu chiamato dal Procuratore Caselli a renderne conto. Ancor più difficile da spiegare, e a ben guardare nemmeno l’ha spiegato lo stesso Mori, appare il fatto che la cessazione del servizio non fu comunicato tempestivamente all’A.G. Invero, la giustificazione fornita: l’essersi mosso "in uno spazio di autonomia decisionale consentito" appare davvero inadeguata, in specie ove si consideri che il servizio venne tolto poche ore dopo la decisione di effettuarlo come contraltare alla mancata immediata perquisizione dell’abitazione. Cosa possa essere in quel limitato frangente di tempo essere accaduto di tanto importante da smettere di dar corso ad una decisione presa di comune accordo con l’A.G. è cosa che la Corte non riesce a spiegarsi e, a ben vedere in maniera specifica non l’hanno spiegato nemmeno gli imputati”.

Quel giorno, filtra alla stampa l'indiscrezione che il covo in cui RIINA aveva trascorso la latitanza prima dell'arresto era stato individuato in via Bernini. I giornalisti Alessandra ZINITI e Attilio BOLZONI hanno confermato di avere raccolto la notizia dal Magg. Roberto RIPOLLINO, che tuttavia non aveva indicato il numero civico. Sta di fatto che diverse troupe televisive e giornalisti si precipitano in via Bernini e la stessa sera, in un servizio filmato mandato in onda su una TV locale, vengono trasmesse anche le immagini del residence al civico 52/54 di via Bernini<sup>417</sup>.

Il Capitano DE CAPRIO ha confermato di essere rimasto sconcertato alla vista di quelle immagini che vanificavano il tentativo di mantenere il riserbo sul fatto che il covo di RIINA fosse stato individuato esattamente in quel residence (compreso il diversivo di eseguire l'arresto per la strada e a distanza di diverse centinaia di metri dall'abitazione predetta, corroborato dalle dichiarazioni del generale CANCELLIERI nella conferenza stampa del 15 gennaio). E commentò il fatto con il collega, M.llo Santo CALDARERI, dicendogli che il sito era "bruciato", come confermato dallo stesso CALDARERI.

Ma se era bruciato il sito, lo era anche la pista dei SANSONE, e quindi non vi sarebbe stata più alcuna ragione valida per differire oltre la perquisizione. E non si comprende come il Capitano DE CAPRIO potesse sperare che l'obbiettivo non fosse ormai definitivamente "bruciato", ma potesse "raffreddarsi" in modo da consentire che il servizio di osservazione diretta venisse ripreso in un'impresicata data successiva.

Lo stesso 16 gennaio dal Commissariato di Corleone giunge la notizia che la moglie di RIINA era tornata in paese con i suoi figli. (Notizia che allarmò i magistrati della Procura di Palermo, che si chiesero come quel movimento eclatante fosse sfuggito alla

---

<sup>417</sup> il Magg. RIPOLLINO, chiamato in causa ed effettivamente incaricato all'epoca di gestire i rapporti con la stampa per conto dell'Arma territoriale, non ha ricordo di avere rivelato quella notizia. Perché per quello che è il suo ricordo, gli fu detto solo che RIINA era stato arrestato nei pressi del Motel AGIP. Ma se lo avesse fatto, lo avrebbe fatto in esecuzione di precise disposizioni del suo superiore, il Col. CAGNAZZO: che ovviamente nega di avere dato una simile disposizione e aggiunge che non certo interesse di nessuno "bruciare" il covo di via Bernini (cfr. pag.48-49 della sentenza del Tribunale di Palermo del 20.02.2006).

sorveglianza che si riteneva ancora in atto nei pressi di quella che era stata l'abitazione dei RIINA: ma nessuno chiese spiegazioni agli ufficiali del R.O.S.)

Ma soprattutto, un comunicato ANSA rendeva noto che un siciliano di nome Baldassarre, dal Piemonte, dove si era trasferito da qualche tempo, aveva fornito agli inquirenti input preziosi per l'individuazione del RIINA.

A questo punto i mafiosi, a cominciare proprio dai fratelli SANSONE, disponevano di tutti gli elementi sufficienti per ricostruire i collegamenti che potevano avere condotto gli inquirenti ad individuare il capo di Cosa Nostra. E infatti, paventando una trappola, decisero (cfr. BRUSCA e LA BARBERA) di affidare a Pino SANSONE, che aveva pieno titolo a recarsi in quel residence, il compito di provvedere a "ripulire" il covo. Non si comprende però come il Capitano DE CAPRIO e i suoi superiori (ossia, valenti investigatori a capo di un reparto d'élite e non reclute alle prime armi) potessero credere che la pista SANSONE fosse ancora tanto utile da seguire, che valesse la pena rinunciare alla possibilità di rinvenire, attraverso un'accurata perquisizione, tracce utili allo sviluppo delle indagini e all'individuazione di favoreggiatori o soci in affari del RIINA o a ricostruire la rete di rapporti economici o di attività estorsive controllate dal capo dell'organizzazione mafiosa<sup>418</sup>. E tutto ciò senza sentire il dovere di condividere

---

<sup>418</sup> Cfr. pagg. 92-93 della sentenza del Tribunale di Palermo emessa il 20.02.2006 nei riguardi di Mario MORI e Sergio DE CAPRIO: «il fatto che il Riina fosse stato trovato, al momento del suo arresto, in possesso di diversi "pizzini", ovvero di biglietti cartacei contenenti informazioni sugli affari portati avanti dall'organizzazione, con riferimento ad appalti, alle imprese ed alle persone coinvolte, costituisce un ulteriore preciso elemento, in questo caso di fatto, che vale a rendere la condotta contestata agli imputati oggettivamente idonea ad integrare il reato (...) Pertanto, già il 15.1.93, sussisteva la concreta e rilevante probabilità che esistesse altra documentazione in via Bernini; probabilità che è stata confermata in dibattimento dal Brusca e dal Giuffré, secondo cui Salvatore Riina era solito prendere appunti, teneva una contabilità dei proventi criminali, annotava le riunioni e teneva una fitta corrispondenza sia con il Provenzano che con altri esponenti mafiosi, per la "messa a posto" delle imprese e la gestione degli affari.

Accertare se tali documenti effettivamente esistessero, se fossero custoditi all'interno della villa e quale sorte abbiano avuto, non può avere alcuna refluenza – ad avviso del Collegio – sulla sussistenza del reato contestato, atteso che il dato certo del ritrovamento indosso al Riina di materiale cartaceo, unito ad indizi di carattere logico, pienamente confermati dalle deposizioni testimoniali acquisite, già di per sé consente di ritenere che l'omessa perquisizione della casa e l'abbandono del sito sino ad allora sorvegliato abbiano comportato il rischio di devianza delle indagini che, difatti, nella fattispecie si è pienamente verificato, stando alle manifestazioni di sollievo e di gioia manifestate da Bernardo Provenzano e da Benedetto Spera al Giuffré (i quali ebbero a dichiarare che per fortuna le forze dell'ordine non avevano potuto trovare "nulla" con ciò intendendo riferirsi proprio a documenti) ed, ancora, alla soddisfazione espressa, durante le fasi dello svuotamento della casa, da parte del Sansone, e condivise dal La Barbera, dal Gioè, dal Brusca, dal Bagarella per il fatto

una così sciagurata scelta investigativa con la Procura competente, che, se informata, non avrebbe esitato un minuto di più (cfr. Giancarlo CASELLI: « *Era scontato, il Procuratore della Repubblica non sospende la perquisizione se non c'è una vigilanza sull'obiettivo, altrimenti il Procuratore della Repubblica dovrebbe cambiare mestiere* ») a ordinare l'immediata perquisizione (che, per la verità, fu effettuata soltanto il 2 febbraio, ossia due giorni dopo la riunione del 30 gennaio '93 nel corso della quale finalmente i magistrati della Procura di Palermo furono informati ufficialmente che il servizio di osservazione nei pressi dell'abitazione di via Bernini era stato dismesso già nel pomeriggio di giorno 15 gennaio; e dopo che, in data 1° febbraio, un comunicato ANSA aveva reso noto che il covo di RIINA era stato individuato in quel residence di via Bernini).

Peraltro, l'attenzione che il ROS avrebbe tributato a SANSONE come obiettivo prioritario delle indagini successive alla cattura di RIINA si sarebbe concretizzata in alcuni accertamenti societari e patrimoniali (ossia in ricerche d'archivio su cui fu redatta una relazione in data 26.01.1993). E, in compenso, con decreto del 20.01.1993 si pose fine – per ragioni a tutt'oggi imperscrutabili<sup>419</sup> - a tutte le attività di intercettazione telefonica che erano state disposte sulle utenze riconducibili ai fratelli SANSONE, inclusa ovviamente quella di via Bernini: vera ciliegina su una torta infarcita di dubbi e perplessità sull'operato dei carabinieri.

Detto questo non può che convenirsi con il giudice di prime cure di questo processo quando, richiamando i passaggi più significativi delle sentenze che hanno approfondito la vicenda, afferma non esservi alcun dubbio che «la condotta posta in essere dai Carabinieri allora guidati dall'odierno imputato Mori in occasione dell'arresto di Salvatore Riina desti nell'osservatore esterno profonde perplessità mai chiarite». E il fatto che la stessa sentenza che ha assolto il Generale MORI e il Capitano DE CAPRIO

---

che stava procedendo tutto "liscio" (cfr. in particolare le dichiarazioni di Gioacchino La Barbera)».

<sup>419</sup> Cfr. pag. 103, sentenza ult. cit.: «Ulteriore dato di difficile decifrazione, alla luce delle acquisizioni dibattimentali, è costituito dal fatto che un provvedimento di revoca delle intercettazioni telefoniche sulle utenze dei Sansone, tra le quali quella di via Bernini, risulta essere stato adottato quello stesso 20 gennaio 1993 (...) In difetto di ogni altra risultanza, non è stato possibile accertare le motivazioni che indussero a ritenere non più utile l'ascolto delle conversazioni telefoniche dei sopra nominati soggetti».

dall'imputazione di favoreggiamento aggravato, per carenza dell'elemento soggettivo del reato, abbia tuttavia confermato la materiale sussistenza della condotta contestata, «evidenzia la grave anomalia che in quella occasione ebbe a verificarsi per l'improvvida condotta degli imputati».

I giudici del processo MORI/DE CAPRIO, però, dopo avere scartato quasi a priori l'ipotesi di un'inesistente collusione dei due imputati con le consorterie mafiose, pervengono alla conclusione di dovere escludere il dolo di favoreggiamento, essendo la prospettazione accusatoria smentita e contraddetta da elementi di ordine fattuale e logico.

Tale prospettazione rimandava alla trattativa intrapresa da MORI con CIANCIMINO, e sul presupposto che tale iniziativa fosse diretta ad intavolare un vero e proprio negoziato con l'organizzazione criminale (e non fosse invece un escamotage per carpire informazioni utili alle indagini mirate alla cattura di RIINA e di altri latitanti mafiosi addivenire, con il pretesto di volere aprire per conto dello Stato un canale di comunicazione con l'associazione per arrivare ad un cessate il fuoco, in cambio di importanti concessioni)<sup>420</sup>: un negoziato che contemplasse, per porre fine alle stragi, la garanzia per Cosa Nostra di poter tornare impunemente alla pratica dei propri affari, inclusa l'assicurazione della latitanza di alcuni esponenti di spicco, nonché qualificati oppositori del RIINA, come il PROVENZANO e la garanzia che la documentazione in possesso del boss corleonese, che in ipotesi poteva contenere anche informazioni compromettenti sulla trattativa, o sulle contiguità di esponenti politici a Cosa Nostra, non sarebbe stata reperita dalle forze dell'ordine, permettendo invece a taluni esponenti mafiosi di entrarne in possesso anche in vista di un potenziale uso ricattatorio o per garantirsi la propria impunità.

E in tale ottica la mancata perquisizione sarebbe stato un atto di esecuzione dell'accordo raggiunto; e la consegna di RIINA, fautore dell'avversata linea stragista, «il prezzo da pagare volentieri per coloro che, nella mafia, intendessero sbarazzarsi del boss

---

<sup>420</sup> Cfr. pag. 110 sentenza ult. cit. : «E' di fondamentale rilievo, nel presente giudizio, accertare quali furono le finalità concrete che mossero il nominato MORI a ricercare questi contatti con il CIANCIMINO».

per assumere il comando dell'organizzazione, ed al tempo stesso privilegiassero un'opposizione di basso profilo, più produttiva dal punto di vista della salvaguardia degli interessi economici del sodalizio e della sua stabilità».

Di contro, osservano i giudici di quel processo, che, sulla base delle prove raccolte nel corso dell'istruzione dibattimentale, poteva dirsi accertato che il RIINA non era stato consegnato dai suoi sodali, ma localizzato in base ad una fortunata combinazione di elementi tra loro concatenati (a partire dall'input del DI MAGGIO su Pino SANSONE quale favoreggiatore della latitanza di RIINA e dal sopralluogo effettuato personalmente con il pentito presso gli uffici dei fratelli SANSONE in via Bernini, anche se ad un civico diverso e distante qualche centinaio di metri dal residence in cui abitava RIINA), e sviluppati grazie all'intuito investigativo del cap. DE CAPRIO.

Inoltre dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che avevano riferito sulle modalità e circostanze in cui si pervenne a svuotare ripulire e ristrutturare la casa in cui aveva abitato RIINA si evincevano elementi che inducevano ad escludere una connivenza degli imputati, perché la scelta di incaricare i SANSONE di procedere all'eliminazione di ogni traccia relativa al RIINA e alla famiglia dimostrerebbe che *la mafia ignorava del tutto che invece proprio loro fossero stati individuati e grazie a questo si fosse pervenuti ad osservare via Bernini ed all'arresto del RIINA* (pag. 114). Argomento, per la verità, di dubbia conducenza, perché non è detto i soggetti che organizzarono la ripulitura fossero gli stessi che, in ipotesi, avevano ordito la consegna di RIINA, ed anzi è certo che essi appartenevano alla cerchia di capi e gregari più vicini al capo dello schieramento corleonese.

Sempre a parere dei giudici di quel processo, anche il sospiro di sollievo che GIUFFRÈ attribuisce a PROVENZANO a commento dell'esito negativo della perquisizione che era stata poi effettuata il 2 febbraio attesterebbe che lo stesso PROVENZANO non si aspettava un simile esito e dunque non aveva partecipato ad alcuna trattativa mirata alla consegna di RIINA (Un argomento, anche questo, che prova troppo, perché il sospiro di sollievo poteva essere giustificato semplicemente dalla constatazione che l'operazione di ripulitura era andata a buon fine, oltre che

dall'intento di allontanare da sé qualsiasi sospetto di avere avuto un ruolo nella cattura del capo di Cosa Nostra).

Verrebbe meno dunque una indefettibile premessa fattuale dell'ipotizzato accordo, perché gli elementi raccolti escluderebbero che RIINA sia stato catturato grazie ad una soffiata dei sodali che erano a conoscenza del luogo in cui abitava, ovvero questa resta solo una suggestiva supposizione.

Ma soprattutto contro l'ipotesi accusatoria militerebbe la circostanza conclamata che dopo la cattura di RIINA non si verificò affatto la fine della stagione stragista che avrebbe dovuto costituire oggetto e scopo del presunto accordo; ed anzi quella stagione riprese con rinnovata virulenza a partire dal maggio '93 con gli attentati di via Fauro e poi di via dei Georgofili a Firenze ed ancora gli altri attentati in via Palestro a Milano e San Giorgio al Velabro e San Giovanni in Laterano a Roma, fino al mancato attentato allo stadio Olimpico. Come si legge nella citata sentenza, «Se la cattura del Riina fosse stata il frutto dell'accordo con lo Stato, tramite il quale era stata siglata una sorta di "pax" capace di garantire alle istituzioni il ripristino della vita democratica, sconquassata dagli attentati, ed a "cosa nostra" la prosecuzione, in tutta tranquillità dei propri affari, sotto una nuova gestione "lato sensu" moderata, non si comprenderebbe perché l'associazione criminale abbia invece voluto proseguire con tali eclatanti azioni delittuose, colpendo i simboli storico-artistici, culturali e sociali dello Stato, al di fuori del territorio siciliano, in aperta e sfrontata violazione di quel patto appena stipulato».

A parere di questa Corte emerge qui la fallacia del ragionamento che conduce ad escludere in radice l'ipotesi di un accordo o di un tentativo di accordo come causale della condotta favoreggiatrice in contestazione in quel processo.

Ed invero, l'identificazione della causale della condotta favoreggiatrice sostanziata nella mancata perquisizione del covo di RIINA in un patto di non belligeranza che contemplasse la consegna di RIINA come prezzo dell'immunità e di una facilitazione del ritorno di Cosa Nostra alla pratica dei propri affari illeciti, con la contestuale dismissione della strategia stragista, evidentemente non poteva concepirsi e intendersi né attuarsi come un accordo tra lo Stato, o pezzi rappresentativi degli apparati statuali



e l'organizzazione mafiosa nel suo complesso, bensì come patto, o meglio ancora come ipotesi e proposta di accordo, con una parte dell'organizzazione mafiosa: e precisamente, con quella componente che soffriva la leadership di RIINA e non ne condivideva la strategia di attacco frontale alle Istituzioni e di guerra aperta allo Stato. Conseguentemente, il fatto che la strategia stragista fosse ripresa, alcuni mesi dopo l'arresto di RIINA, a partire dal maggio '93 con più virulenza di prima non contraddice affatto quella ipotesi ricostruttiva, dal momento che la ripresa della strategia stragista, come è ormai processualmente acquisito perché accertato in più d'un processo definito con sentenza irrevocabile (a cominciare dai processi fiorentini sulle stragi in continente) fu deliberata solo all'esito di un lacerante contrasto conclusosi con il prevalere dell'opzione stragista contro quella patrocinata dallo schieramento più moderato.

I giudici del processo MORI/DE CAPRIO, ritenuto che l'ipotesi di una trattativa Stato-mafia uscisse smentita dalle risultanze processuali, ne traggono l'ulteriore conclusione che l'iniziativa di MORI dovesse essere finalizzata a simulare l'interesse ad aprire un negoziato al solo fine di carpire informazioni utili a leggere le dinamiche di Cosa Nostra e magari individuare i latitanti: salvo inciampare a loro volta in un'evidente forzatura sul piano logico-fattuale nel momento in cui pretendono di leggere una conferma di tale interpretazione (invece che un elemento stridente) nell'apparente incongruenza del comportamento di MORI e DE DONNO che si recarono dal CIANCIMINO a trattare, chiedendo il massimo, e cioè la resa dei capi, senza avere nulla da offrire: un comportamento che a parere dei giudici sarebbe viziato da un'evidente e illogica contraddizione se ci si ponesse nell'ottica di una trattativa vera invece che simulata.

In realtà, anche nell'ottica di una trattativa simulata, come già più volte rilevato, e come stigmatizzato anche dai giudici fiorentini, il brusco cambio di spartito della interlocuzione con CIANCIMINO resta difficilmente spiegabile e costituisce anzi uno dei principali fattori di sospetto sulle reali finalità dell'operazione.

In ogni caso, gli stessi giudici non possono esimersi dal formulare pesanti apprezzamenti sulla spregiudicata iniziativa posta in essere da MORI, che, «nell'intento di scompaginare le fila di "cosa nostra" ed acquisire utili informazioni, sortì invece due effetti diversi ed opposti: da una parte, la collaborazione del Ciancimino che chiese di poter visionare le mappe della zona Uditore ove si sarebbe trovato il Riina, verosimilmente nell'intento di prendere tempo e fornire qualche indicazione in cambio di un alleggerimento della propria posizione giudiziaria; dall'altra, la "devastante" consapevolezza, in capo all'associazione criminale, che le stragi effettivamente "pagassero" e lo Stato fosse ormai in ginocchio, pronto ad addivenire a patti».

#### **6.6.2.- Aporie del percorso accusatorio. La cattura di RIINA non fu un mero accidente nello svolgimento della "trattativa".**

A conclusioni diverse, relativamente all'ipotesi che vi sia stata una trattativa tra uomini dello Stato ed esponenti mafiosi, è pervenuto come sappiamo il giudice di prime cure, attraverso un ragionamento che segue un percorso diverso da quello dei giudici del processo MORI/DE CAPRIO.

La sentenza qui impugnata non prende posizione sulla vexata quaestio se RIINA sia stato consegnato ai Carabinieri da suoi sodali. Né si sbilancia fino a contraddire la sentenza che ha assolto MORI e DE CAPRIO anche in ragione del fatto che sarebbe provato che l'arresto di RIINA fu solo il prodotto di una brillante operazione in cui professionalità, intuito e sagacia investigativa si saldarono a preziosi input come quelli forniti dal pentito DI MAGGIO e una serie di fortunate circostanze (come l'esito del pedinamento di Domenico GANCI che aveva portato già il 7 ottobre 1992 ad attenzionare le immediate adiacenze del residence di via Bernini, inducendo a concentrare l'attività di osservazione sul civico 52/54 una volta appurato che ivi insistevano due abitazioni intestate ai fratelli SANSONE).

Ciò che importa, per i giudici della Corte d'Assise di primo grado è che l'aver omesso la perquisizione dell'immobile in cui aveva abitato il capo di una delle più potenti organizzazioni criminali al mondo subito dopo il suo arresto, fatto già in sé inaudito e

senza precedenti; e l'aver rimosso il servizio di sorveglianza senza avvisarne l'autorità giudiziaria che aveva accettato, su esplicita richiesta degli ufficiali responsabili dell'operazione, di soprassedere alla perquisizione solo a condizione che venisse mantenuta una stretta sorveglianza su quell'obbiettivo, considerate anche alla luce dell'incapacità dei responsabili di dare un'adeguata spiegazione di tali scelte, non possono essere valutate alla stregua di defaillance investigative, o ritenute semplicemente il prodotto di una serie di malintesi o di approssimazioni o difetti di coordinamento tra magistrati e organi di polizia giudiziaria o addirittura gelosie tra i diversi reparti dell'Arma impegnati nell'operazione.

Quelle sconcertanti omissioni, piuttosto, tradiscono un lucido disegno preordinato a finalità che non erano quelle pretestuosamente addotte di non bruciare la pista investigativa che passava per il monitoraggio delle attività e dei rapporti associativi dei fratelli SANSONE. Ed escludendosi, da un lato, l'ipotesi mai presa in considerazione di una collusione con le cosche, e dovendosi dall'altro prestare ossequio al giudicato assolutorio che ha escluso, nei riguardi degli imputati MORI e DE CAPRIO il dolo di favoreggiamento, non resterebbe che ammettere che le sconcertanti omissioni registrate in occasione delle attività investigative susseguenti all'arresto di RIINA s'inquadrino *nel contesto delle condotte del MORI dirette a preservare da possibili interferenze la propria interlocuzione con i vertici dell'associazione mafiosa già intrapresa nei mesi precedenti* (pag. 2003).

In tale contesto, e pur in assenza di un previo accordo con Bernardo PROVENZANO o con soggetti a lui vicini, e quindi di una specifica volontà di favoreggiamento, con la mancata perquisizione del covo di RIINA si intese lanciare un segnale di buona volontà, un segnale cioè della disponibilità a mantenere o riprendere il filo del dialogo che era stato avviato, attraverso i contatti intrapresi con CIANCIMINO, per giungere al superamento di quella contrapposizione di Cosa Nostra con lo Stato che era già culminata nelle stragi di Capaci e di via D'Amelio.

Questa Corte non ritiene di potere sottoscrivere simili conclusioni, che fanno registrare uno dei più significativi momenti di caduta della logicità dell'apparato motivazionale su cui si fonda la pronunzia di condanna dei tre imputati, odierni appellanti.

L'incongruenza non sta tanto nell'aver convenuto sull'insussistenza di un intento di favoreggiamento, nei riguardi di PROVENZANO o di altri esponenti mafiosi, salvo ravvisare il deliberato proposito di porre in essere una condotta omissiva, nella piena consapevolezza della sua potenziale idoneità a produrre gli effetti di un favoreggiamento.

La sentenza si muove qui sul filo di un'acrobazia dogmatica.

Non v'è prova che fosse intervenuto un previo accordo con PROVENZANO o con altri esponenti mafiosi che contemplasse da un lato la consegna di RIINA dall'altro la rinuncia a perquisire l'immobile, dando tempo ai mafiosi di ripulirlo d'ogni traccia. Né MORI e i suoi potevano essere certi dell'esistenza all'interno dell'abitazione di tracce utili alle indagini o addirittura di documento compromettenti per i sodali del capo arrestato (o per chi l'avesse propiziato).

Ma anche se fossero stati certi che non vi fosse nulla di compromettente, si sarebbero ugualmente determinati ad astenersi da una perquisizione immediata perché il significato di quel gesto era soprattutto simbolico, dovendo esso servire a lanciare il segnale predetto di buona volontà e di disponibilità a proseguire sulla via del dialogo. Ora, il dolo di favoreggiamento è sì generico, poiché, come insegna una costante e uniforme giurisprudenza di legittimità, esso "consiste nella consapevole determinazione dell'agente di fuorviare, con la propria condotta, le investigazioni dirette all'acquisizione della prova di un delitto o le ricerche poste in essere dalla competente autorità nei confronti del soggetto latitante, a prescindere dalle finalità ulteriori perseguite dall'agente"<sup>421</sup>. Ma al contempo incarna una peculiare figura di

---

<sup>421</sup> Cfr. Cass. Sez. V, n. 50206 del 11 ottobre 2019. In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione del Tribunale del Riesame che aveva escluso il dolo di favoreggiamento personale, in considerazione dell'ipotetica finalità dell'indagato di ingraziarsi il mafioso, cui aveva rivelato il contenuto di alcune conversazioni intercettate, in modo da ottenere da lui informazioni relative al contesto mafioso di appartenenza, da riferire ad un ufficiale

dolo intenzionale – l'intento di favoreggiamento appunto – che lo rende incompatibile con una declinazione in chiave di dolo eventuale o indiretto.

Nella sua configurazione, invero, l'elemento soggettivo del delitto di favoreggiamento personale non può non risentire della connotazione teleologica della condotta, che, sebbene a forma libera, appare incentrata sul concetto di "aiuto" (a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa), che postula una consapevole finalizzazione a conseguire il risultato verso cui è proiettata la condotta medesima: e cioè l'effetto di assicurare al presunto autore del reato-presupposto o al latitante la possibilità di sottrarsi alle investigazioni o alle ricerche dell'autorità che indaga sul reato presupposto e sui suoi responsabili (anche se per la consumazione del reato non occorre che quel risultato sia concretamente conseguito).

Ma deve comunque esservi una piena adesione della volontà dell'agente all'obbiettivo di permettere all'autore (presunto) del reato-presupposto o al latitante di trarre vantaggio dalla condotta favoreggiatrice, poiché questo e non altro significa, in relazione alla condotta incriminata, il verbo "aiutare".

In altri termini, pur trattandosi di dolo generico e non specifico, si richiede la consapevolezza e volontà di prestare aiuto e quindi l'intenzione di aiutare l'indagato o il latitante. A nulla rileva invece il fine specifico, ovvero l'ulteriore finalità perseguita, che potrebbe anche essere quella di non essere coinvolto nelle indagini, di evitare ritorsioni personali o di precostituirsi ragioni di credito o di gratitudine nei confronti e da parte del beneficiario della condotta favoreggiatrice.

In ogni caso, per la sussistenza del dolo di favoreggiamento occorre la volontà di porre in essere le condotte favoreggiatrici con la (duplice) consapevolezza della loro natura elusiva delle investigazioni o delle ricerche dell'Autorità e della finalizzazione delle stesse a favorire colui che sia sottoposto a tali investigazioni o ricerche<sup>422</sup>.

---

di polizia giudiziaria dal quale sperava di essere aiutato in funzione della revisione di un processo che lo aveva riguardato.

<sup>422</sup> Cfr. Cass., Sez. II, n. 20195 del 9 marzo 2015: "In tema di favoreggiamento personale, per la sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, che deve consistere nella cosciente e volontaria determinazione delle condotte con la consapevolezza della loro natura elusiva delle investigazioni e delle ricerche dell'Autorità e della finalizzazione

In questo caso, invece, mancherebbe l'intenzione favoreggiatrice perché non v'era alcuna certezza che all'interno dell'abitazione del latitante appena catturato vi fosse documentazione compromettente; e gli uomini del ROS al comando di MORI si sarebbero determinati a quella intenzionale condotta omissiva anche se avessero avuto la certezza che non v'era nulla che potesse compromettere i sodali o complici dell'arrestato: proprio perché l'intento esclusivo era quello di lanciare un segnale rassicurante e non di aiutare i favoreggiatori di RIINA o i suoi complici di possibili attività delittuose a eludere le ulteriori indagini.

Ma le incongruenze sono altre.

Anzitutto, nel ragionamento dei giudici di primo grado sembra quasi che la cattura di RIINA sia sopravvenuta come un evento accidentale, nel percorso della trattativa; e che il segnale rassicurante lanciato con la mancata perquisizione del covo di RIINA servisse a confermare che nulla era cambiato, e che restava ferma la sollecitazione a coltivare un dialogo finalizzato a porre fine all'escalation della violenza mafiosa ripristinare un costume di rapporti ispirato ad una pacifica coabitazione o almeno un tacito patto di non belligeranza tra Stato e mafia.

In realtà, la lettura offerta dalla sentenza non fa i conti con il dato conclamato che la cattura di RIINA non era un accidente nel percorso della presunta trattativa, perché parallelamente allo sviluppo dei contatti con CIANCIMINO, MORI e i suoi uomini si preparavano e si attrezzavano (come detto sopra) per dare corso ad un'indagine sul territorio specificamente mirata a individuare e catturare il capo di Cosa Nostra. E dimentica di considerare che la trattativa con CIANCIMINO, a sua volta, non aveva avuto uno svolgimento lineare, ma, stando almeno alla narrazione dei tre protagonisti, aveva conosciuto ad un certo punto una brusca interruzione e comunque una drastica svolta.

---

delle stesse a favorire colui che sia sottoposto a tali investigazioni o ricerche”.

Né si preoccupa, la sentenza di spiegare come quell'impegno investigativo si conciliasse con una sollecitazione al dialogo che CIANCIMINO avrebbe dovuto veicolare fino ai vertici mafiosi, intendendo per tali, indistintamente, gli esponenti mafiosi che in quel frangente storico comandavano su tutta l'organizzazione ed erano in grado di deciderne la linea: a cominciare ovviamente da Salvatore RIINA e dai suoi più fedeli luogotenenti.

Ed invero, se la sollecitazione al dialogo fosse stata rivolta a RIINA per essere da questi (r)accolta e condivisa con gli altri capi dell'organizzazione mafiosa o con quelli a lui più vicini, gli sviluppi successivi della trattativa così intrapresa con lo stesso RIINA, sfociati di fatto in un brusco arresto della prima e nell'arresto del secondo, avrebbero inferto un colpo mortale alla fiducia della controparte mafiosa di questa presunta trattativa e alla stessa credibilità di quella proposta iniziale di parlarsi per trovare un'intesa: altro che mantenere o riprendere il filo di un possibile e auspicato dialogo. Su queste premesse, ben difficilmente il contentino della mancata perquisizione avrebbe potuto sanare questa perdita di fiducia.

Diverso è il discorso se s'intende la sollecitazione al dialogo come rivolta, nelle vere intenzioni di MORI e DE DONNO (e SUBRANNI) - che saranno disvelate a CIANCIMINO all'atto dello showdown - non già al RIINA, ma ai suoi potenziali competitor od oppositori: ovvero, a quella componente moderata che si riteneva radicata in Cosa Nostra, anche se fino a quel momento soccombente, e disponibile a ripristinare un rapporto di non belligeranza con lo Stato. Allora sì che la mancata perquisizione poteva essere un segnale rassicurante e confermativo della serietà della proposta di intesa, lanciato a chi poteva coglierne il significato, e cioè a quella componente moderata che si era tentato di raggiungere attraverso Vito CIANCIMINO. Né vi sarebbe contraddizione, anzi, con il parallelo impegno investigativo per giungere alla cattura di RIINA.

**6.6.3.- Risultanze contraddittorie sul possibile contributo di CIANCIMINO (e sullo sfondo, anche di PROVENZANO) alla cattura di RIINA**

L'interrogativo cui dare risposta, allora, più che quello concernente un effettivo contributo di CIANCIMINO, e sullo sfondo di PROVENZANO, alla cattura di RIINA sarebbe, per ciò che può interessare ai fini del presente giudizio, quello che verte sull'essere lo stesso CIANCIMINO riuscito a far avere il messaggio – ossia la sollecitazione a trovare un'intesa che passava però per la neutralizzazione della linea stragista e quindi aveva pur sempre come tappa necessaria la cattura di RIINA e conseguente decapitazione dell'ala dura di Cosa Nostra - al suo vero destinatario, che non era, ovviamente, RIINA ma il suo principale competitor, Bernardo PROVENZANO.

Che l'ex sindaco di Palermo abbia fornito un contributo concreto all'individuazione del covo di RIINA, sia MORI che DE DONNO (quest'ultimo peraltro non partecipò alle attività investigative intraprese a seguito della collaborazione intrapresa dal DI MAGGIO con le dichiarazioni rese il 9 gennaio '93; ma gestì personalmente e a quattr'occhi i contatti con il CIANCIMINO dopo che questi aveva maturato la decisione di passare il Rubicone e cooperare alla cattura di RIINA) lo escludono. Anche se MORI deve ammettere che, ove non fosse intervenuto il suo arresto, CIANCIMINO avrebbe saputo fornire un contributo apprezzabile perché il residence di via Bernini ricadeva in effetti nel quadrilatero da lui descritto. E ciò fa ritenere plausibile che avrebbe potuto ulteriormente circoscrivere la zona da setacciare se gli fosse stata consegnata l'ulteriore documentazione di cui aveva fatto richiesta (v. infra). E lo stesso CIANCIMINO sembra, in alcuni suoi manoscritti, riconoscere di non avere avuto tempo e modo di fornire quel contributo significativo che si riprometteva di dare quando lamenta che, se la sua collaborazione con i carabinieri non aveva dato i frutti sperati, la colpa era di chi l'aveva interrotta con un arresto del tutto pretestuoso.

*I sospetti sulle circostanze dell'arresto di Balduccio DI MAGGIO.*

Certo è che la testa di RIINA venne servita (quasi) su un piatto d'argento. Ed era proprio questo uno dei principali risultati cui era diretta l'operazione CIANCIMINO, secondo la narrazione di MORI e DE DONNO. E non ci si riferisce tanto alla fase



finale, e cioè all'operazione scattata a seguito degli input forniti dal pentito DI MAGGIO e tradottasi in una serie di azioni condotte da personale dei gruppi 1 e 2 del N.O. dei Carabinieri, della sezione Anticrimine e della I sezione del I reparto investigativo del R.O.S. di Roma; quanto alle provvidenziali soffiata che avevano indotto già mesi prima i carabinieri, da un lato, a mettersi alle calcagna dei GANCI; dall'altro, e nel medesimo turno di tempo<sup>423</sup>, a porsi alla ricerca di Baldassare DI MAGGIO, con congruo impiego di risorse, pur essendo questi pressoché sconosciuto agli inquirenti e incensurato, o comunque non attinto da alcuna misura restrittiva.

Tuttavia, una fonte confidenziale evidentemente molto ben informata lo additava come esponente di rilievo del mandamento mafioso di S. Giuseppe Jato, già autista di Salvatore RIINA e costretto a riparare nel nord Italia causa di contrasti con Giovanni BRUSCA che gli avevano fatto temere di poter essere ucciso (circostanze confermate come sappiamo dallo stesso BRUSCA).

Secondo la versione ufficiale resa dai carabinieri (e in particolare dal Ten Col. BALSAMO) al processo MORI/DE CAPRIO, l'interesse investigativo a rintracciare il DI MAGGIO scaturiva dalla convinzione che questi *avrebbe potuto rappresentare una preziosa occasione per futuri spunti investigativi, anche e soprattutto nella direzione della cattura dello stesso BRUSCA*<sup>424</sup>. Si ipotitava quindi, ma non si capisce sulla base di quali ulteriori indicazioni, una disponibilità del DI MAGGIO a collaborare, se fosse stato rintracciato.

E sempre una preziosa soffiata avrebbe consentito di individuare in Borgomanero, piccolo borgo in provincia di Novara, il luogo in cui il DI MAGGIO si era rifugiato, approfittando dell'ospitalità di un suo compaesano e conoscente, Natale MANGANO, che era titolare di un'officina meccanica.

---

<sup>423</sup> Cfr. pag. 7 della sentenza del Tribunale di Palermo del 20.02.2006: «Nello stesso periodo di tempo, il Gruppo 2 del Nucleo Operativo aveva avviato, su segnalazione proveniente dalle Stazioni CC di Monreale e di S. Giuseppe Jato, un proprio filone investigativo con lo scopo di ricercare sul territorio nazionale Baldassare DI MAGGIO ».

<sup>424</sup> Cfr. ancora pag. 7, sentenza ult. cit.

Ed era tale l'interesse a monitorare il DI MAGGIO che le utenze telefoniche del MANGANO furono sottoposte ad intercettazione. Finché venne captata, l'8 gennaio, una telefonata nella quale sembrava farsi riferimento ad un'attività di narco traffico che avrebbe indotto i carabinieri – non si capisce con quale coerenza rispetto alle finalità dell'indagine – a irrompere nell'officina del MANGANO, dove non si trovò alcuna traccia del supposto narcotraffico, ma in compenso venne trovato proprio il “ricercato” DI MAGGIO, e arrestato perché trovato in possesso di un'arma clandestina. E DI MAGGIO, appena condotto in caserma, manifestò una grande agitazione, riferendo che temeva per la sua vita ed era disposto a fornire informazioni preziose per le indagini in Sicilia e soprattutto in merito a Salvatore RIINA. I carabinieri di Novara ne informarono i colleghi del Gruppo 2 del N.O. di Palermo e la stessa sera l'allora Magg. BALSAMO, unitamente al M.llo MERENDA giunsero presso la caserma in cui il DI MAGGIO era trattenuto, scoprendo che aveva già iniziato a dialogare con il Generale DELFINO.

DI MAGGIO, infatti, aveva chiesto di poter parlare con il più alto ufficiale in grado, ottenendo di avere un primo colloquio con il Generale DELFINO, che non ne avrebbe avuto alcuna competenza nella sua qualità di Comandante delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta, ma che, secondo quanto dallo stesso dichiarato, stava conducendo da mesi una sorta di indagine parallela sullo stesso DI MAGGIO.

Infatti, all'atto del suo insediamento come Comandante dell'Arma per le regioni Piemonte e Valle d'Aosta (6 settembre 1992) era stato informato dal Comandante provinciale di Novara che già dal mese di giugno – a suo dire – erano in corso indagini, sollecitate dai Carabinieri di Monreale, per rintracciare tale DI MAGGIO, indicato da fonte confidenziale come soggetto in grado di fornire notizie utili su Giovanni BRUSCA che ne aveva ordinato, probabilmente, l'eliminazione.

E qui si sarebbe accesa una lampadina nella testa del DELFINO, che si sarebbe ricordato di avere diretto tre anni prima, quale vice comandante della Legione di Palermo, un'operazione in contrada Ginostra, territorio di San Giuseppe Jato, mirata a localizzare e perquisire una lussuosa villa che fonte confidenziale aveva indicato come

nella disponibilità di Baldassare DI MAGGIO, già autista di RIINA che forse era ospitato in quella villa. La perquisizione aveva avuto esito negativo, né si erano rinvenuti riscontri alle informazioni confidenziali. Ma il dato era stato memorizzato dal DELFINO, che ritenne di poter collegare la presenza del DI MAGGIO in Piemonte all'essersi ivi rifugiato lo stesso RIINA (un clamoroso quanto provvidenziale errore di valutazione perché è processualmente accertato che DI MAGGIO era fuggito a Borgomanero grazie ad una soffiata di MANISCALCO Giuseppe – che si saprà in seguito essere una fonte confidenziale del R.O.S. – il quale lo aveva avvisato che proprio RIINA ne aveva decretato la soppressione<sup>425</sup>). Perciò aveva deciso di attivare in tutta segretezza un gruppo di investigatori con il compito di ricercare eventuali tracce della presenza del boss corleonese in territorio piemontese, ma *senza riferire a nessuno l'episodio del 1989* (cfr. pag. 16 della sentenza MORI/DE CAPRIO). E un riscontro ad uno specifico interessamento del Generale DELFINO alle indagini per la cattura di RIINA, fin dall'estate del '92 parrebbe venire dalla testimonianza di Claudio MARTELLI che data alla fine di luglio '92 o primi di agosto e comunque dopo la strage di via D'Amelio una visita del Generale DELFINO che gli comunicò tra l'altro che entro dicembre, gli avrebbero fatto un bel regalo di natale con la cattura di RIINA (*“Presidente, stia tranquillo, glielo prendiamo noi Totò RIINA, glielo portiamo noi prima di natale”*).

Sempre secondo quanto ricostruito dai giudici del processo MORI/DE CAPRIO sulla base della deposizione che il Generale DELFINO (non esaminato al dibattimento per motivi di salute) aveva reso il 21 febbraio 1997 alla Corte d'Assise di Caltanissetta, i Carabinieri di Novara avevano proseguito le ricerche sul DI MAGGIO; e a dicembre il comandante provinciale aveva informato DELFINO che erano riusciti a localizzarlo a Borgomanero (per inciso, è la seconda coincidenza temporale con gli sviluppi della vicenda CIANCIMINO: perché a dicembre '92, ovvero alla vigilia del suo arresto, Vito CIANCIMINO ebbe a produrre il massimo sforzo per mettere in atto la collaborazione

---

<sup>425</sup> Cfr. deposizione del dott. Alfonso SABELLA, pag. 32 del verbale di trascrizione udienza dell'8.01.2016.

che aveva deciso di intraprendere senza riserve con i Carabinieri, sia richiedendo una specifica integrazione della documentazione che già gli era stata fornita da DE DONNO per localizzare il covo di RIINA; sia scendendo a Palermo per incontrare i suoi referenti o intermediari mafiosi al fine di ricavarne informazioni utili alle indagini. E a dicembre si sarebbe incontrato, a Roma, con Pino LIPARI).

Il generale DELFINO, appena informato che DI MAGGIO aveva dichiarato di potere fornire informazioni su RIINA e aveva chiesto di parlare con l'ufficiale più alto in grado, s'era precipitato in caserma ed aveva iniziato a raccogliere le "spontanee dichiarazioni" del DI MAGGIO, prima dell'arrivo del Magg. BALSAMO (che, secondo quanto si legge a pag. 16 della sentenza MORI/DE CAPRIO, avrebbe faticato per convincere i colleghi di Novara a riconoscere la competenza del N.O. di Palermo in ordine alle indagini che erano state avviate e all'arresto che ne era conseguito).

I pur scarni e frammentari elementi desumibili dalla non facile ricostruzione operata dalla citata sentenza dei fatti che avevano portato all'arresto di "Balduccio" DI MAGGIO non possono che suscitare il dubbio che qualcosa non torni, fermo restando che si è accertato che gli input sull'interesse investigativo per la figura dello stesso DI MAGGIO erano venuti da una fonte confidenziale che doveva essere molto bene informata, ed evidentemente interna all'organizzazione mafiosa.

Per completezza va rammentato che la versione che dinanzi a questa Corte l'On. VIOLANTE ha dichiarato di avere appreso, praticamente in tempo reale rispetto agli avvenimenti in corso, dalla viva voce del Generale DELFINO – con il quale peraltro già all'epoca non gradiva avere contatti diretti – è, anche al netto del lapsus sulla località in cui fu rintracciato DI MAGGIO (che non è Verbania, come ha dichiarato il teste, bensì Borgomanero), sensibilmente diversa da quella processualmente acquisita nel processo MORI/DE CAPRIO<sup>426</sup>. Essa oscura del tutto le pregresse indagini del

---

<sup>426</sup> Cfr. verbale di trascrizione udienza del 4.11.2019, pagg. 56-57 : «il Generale dei Carabinieri Delfino, che allora comandava i Carabinieri in Piemonte, mi telefonò, credo che fossimo verso Natale, sì, periodo di festa diciamo così, ero a casa ero a Torino, non ero a Roma, e mi disse che doveva dirmi delle cose molto importanti (...) il Generale Delfino mi disse che se i suoi uomini a Verbania, se non ricordo male, da quelle parti, avevano posto attenzione su un'officina

Gruppo 2 del N.O. Carabinieri di Palermo, ed enfatizza i profili di assoluta occasionalità e accidentalità dell'arresto del DI MAGGIO, avvalorando ulteriormente il sospetto di una messinscena (*“Quindi come dire che qualcuno andasse da Palermo a Verbania, e si facesse prendere per dire guardate vi metto... aveva l'impressione come di una cosa in qualche modo costruita”*).

Ora, il Generale DELFINO (o ex generale, poiché ha ingloriosamente concluso la sua carriera subendo l'onta della degradazione a soldato semplice), calabrese e originario di Platì, con un passato nei ranghi del SISMI, non è una figura che, per i suoi trascorsi giudiziari<sup>427</sup> e i legami intrattenuti a dire di alcuni collaboratori di giustizia con esponenti di spicco dell'ndrangheta calabrese (cfr. CUZZOLA che ha riferito dei suoi rapporti con i fratelli PAPALIA e lo accusa tra l'altro di avere avvisato prima Domenico e poi, su richiesta di questi, anche il fratello Antonio, che Saverio MORABITO aveva deciso di collaborare con i magistrati; e FIUME Antonino, che ha dichiarato di essere stato testimone oculare di un incontro del DELFINO con Rocco PAPALIA, nell'ufficio di questi<sup>428</sup>) possa assicurare più di tanto o fuggire qualsiasi

---

*meccanica, aperta da poco, sì da non molto, da siciliani, dove non andava mai nessuno, ma l'officina stava in piedi lo stesso. Aveva notato che da qualche giorno era arrivato un altro personaggio, e insospettiti erano andati a fare una perquisizione e avevano trovato un'arma, una pistola, credo che la matricola abrasa o qualcosa del genere, che consentiva il tenere... sottoporre a interrogatorio questa persona. E questo disse che poteva mettere i Carabinieri sulle tracce di Riina, perché era stato l'autista di Riina. Delfino chiese a me cosa doveva fare, io dissi guardi chiami la Procura di Palermo magari avverta il dottore Caselli che era stato già nominato, ma non aveva ancora preso possesso a Palermo, avverta e veda lei».*

<sup>427</sup> Si rinvia al riguardo alle indicazioni contenute nella sentenza n. 1/20 emessa dalla Corte d'Assise di Reggio Calabria, Sez. II, il 21.07.2020 nel processo c.d. della “ndrangheta stragista” a carico di GRAVIANO Giuseppe+1. Basti rammentare che, a seguito del suo coinvolgimento nel caso del sequestro dell'industriale Giuseppe SOFFIANTINI, e inizialmente imputato di concorso in sequestro a scopo di estorsione, è stato poi riconosciuto colpevole del meno grave delitto di truffa aggravata, con sentenza irrevocabile a far data dal 23.01.2001. E' invece uscito assolto dall'imputazione di concorso nella strage di P.zza Della Loggia. Ma sovente è stato attinto da sospetti e accuse di coinvolgimento in trame eversive di organizzazioni neofasciste: cfr. deposizione GIRAUDO e dichiarazioni spontanee di Mario MORI, udienza del 2.12.2016.

<sup>428</sup> Cfr. deposizione resa da CUZZOLA Antonino, all'udienza del 26.05.2020; e verbale della deposizione resa da FIUME Antonino all'udienza del 6.06.2019 dinanzi alla Corte d'Assise di Reggio Calabria nel processo “GRAVIANO Giuseppe+1”.

sospetto sul vero ruolo che potrebbe avere avuto nell'individuazione e nell'arresto del DI MAGGIO, intromettendosi in un'indagine in corso e della quale, teoricamente, non aveva alcun titolo e motivi di occuparsi (non essendo per il suo grado e per le funzioni e il Comando di cui era investito, un ufficiale di polizia giudiziaria).

Tra l'altro, secondo quanto emerso in questo processo, all'indomani delle stragi in continente, l'allora Capitano GIRAUDO che all'epoca si occupava delle indagini sulla strage di P.zza Della Loggia a Brescia (delitto per il quale DELFINO, accusato di avervi concorso insieme a Delfio ZORZI, Mario TRAMONTE, Carlo Maria MAGGI e altri, è stato processato e assolto con sentenza definitiva) fu convocato dal Generale SUBRANNI nel suo ufficio e informato che il ROS stava lavorando ad una pista che portava al DELFINO come possibile *mandante e organizzatore a livello superiore* degli attentati mafiosi commessi nel territorio nazionale, additandolo come ufficiale dell'Arma *particolarmente pericoloso*<sup>429</sup>.

\*\*\*

Ma, al di là delle coincidenze temporali prima ricordate, che vi sia un link con la collaborazione parallelamente intrapresa da Vito CIANCIMINO resta una congettura confortata da scarni appigli processuali, come le dichiarazioni di Tullio CANNELLA che sostiene di avere appreso da BAGARELLA che PROVENZANO aveva rapporti con CIANCIMINO e quest'ultimo a sua volta con il Generale DELFINO, che quindi poteva essere raggiunto da PROVENZANO attraverso CIANCIMINO (CANNELLA non è stato poi in grado di precisare quale indicazione avrebbe ricavato da sue asserite conversazioni in carcere con lo stesso CIANCIMINO che possano confermare l'assunto di BAGARELLA, al di là di fumosi riferimenti alla comune appartenenza – di CIANCIMINO e di DELFINO - ad ambienti massonici).

Va anche rammentata, a onor del vero, una terza coincidenza temporale.

Ai primi di gennaio, e verosimilmente pochi giorni prima di quel fatidico 8 gennaio 1993 in cui i Carabinieri di Novara fanno irruzione nell'officina meccanica di

---

<sup>429</sup> Cfr. GIRAUDO, pag. 50 del verbale di trascrizione dell'udienza del 21.10.2016.

Borgomanero, trovandovi e arrestando Baldassare DI MAGGIO, Vito CIANCIMINO fa sapere attraverso il suo nuovo difensore, l'avv. GHIRON che ha urgenza di avere un colloquio riservato con lo stesso MORI. E' quest'ultimo a rammentarlo nelle sue spontanee dichiarazioni, che per questa parte riproducono il memoriale del 1° agosto '97, anche se non riesce a precisare se accadde poco prima o poco dopo l'arresto di RIINA. In realtà, sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso MORI, la richiesta di CIANCIMINO deve farsi risalire a prima ancora del 10 gennaio 1993, giorno in cui MORI ebbe ad incontrare il procuratore CASELLI, che di lì a poco si sarebbe insediato nel posto di capo della Procura della Repubblica di Palermo. Ed era già sua intenzione informarlo dei contatti che aveva avuto con CIANCIMINO proprio perché intendeva chiedere l'autorizzazione ad un colloquio investigativo con Vito CIANCIMINO, avendo raccolto la sollecitazione in tal senso veicolatagli dall'avv. GHIRON (*“nel gennaio 1993, non ricordo se prima o dopo la cattura di Salvatore RIINA, fui contattato dall'avv. Giorgio GHIRON, difensore di Vito CIANCIMINO, il quale mi comunicò che il suo cliente desiderava incontrare me e il Capitano DE DONNO. A questo punto, resi informalmente edotto di tutta la vicenda il Procuratore della Repubblica di Palermo, dr. Giancarlo CASELLI e concordai la richiesta di un colloquio investigativo con CIANCIMINO”*).

Come già sappiamo, il dr, CASELLI nega di essere stato informato dell'operazione CIANCIMINO quando incontrò a Torino l'allora Col. MORI, perché l'incontro era previsto per tutt'altro oggetto e non vi fu tempo di parlare d'altro se non delle decisioni da prendere dopo che il Generale DELFINO l'aveva edotto degli avvenimenti di Borgomanero. E fu lo stesso CASELLI a esigere che MORI partecipasse all'incontro con DELFINO per i ragguagli sul caso, e per pianificare i successivi sviluppi investigativi.

Il colloquio investigativo sollecitato da CIANCIMINO vi fu, ma solo il 22 gennaio, una settimana dopo l'arresto di RIINA (Circostanza che non mancò peraltro di insospettire Liliana FERRARO, come lei stessa ha dichiarato, precisando che tuttavia non ritenne di darvi troppo peso, dando per scontato, anche se non ne chiese conferma

al dr. CASELLI, che il nuovo Procuratore della Repubblica di Palermo, appena insediatosi, ne fosse al corrente. E in effetti, nelle settimane successive le risulta che furono effettuati altri colloqui e interrogatori di CIANCIMINO sotto il controllo della Procura di Palermo).

Ma è davvero un filo troppo esile per collegare l'urgenza di CIANCIMINO di avere un colloquio con MORI e DE DONNO, che poteva essere semplicemente propedeutico alla sua decisione di aprirsi ad una più ampia collaborazione anche con l'A.G., con i contestuali fatti di Borgomanero.

*La mancata perquisizione del covo di RIINA come segnale rassicurante*

E' innegabile però che la mancata perquisizione del covo di RIINA, se non fu soltanto il frutto di dabbenaggine, o di discutibili scelte investigative mescolate a corto circuiti nelle attività di informazione e coordinamento dei vari reparti investigativi operanti sul campo e una sequela di incomprensioni e malintesi, appare perfettamente in linea con il tenore della proposta che era stata brutalmente rivolta a Vito CIANCIMINO all'atto dello showdown, in occasione dell'ultimo degli incontri con MORI (quello del 18 ottobre, secondo il timing ricavato dalle agende dello stesso MORI). Essa diede infatti la possibilità di ripulire il covo e quindi cancellare ogni possibile traccia e documentazione che potesse aiutare gli inquirenti a individuare soci in affari, complici del RIINA, i suoi rapporti con altri affiliati e i suoi favoreggiatori: dandosi così corso all'impegno dei Carabinieri di avere un occhio di riguardo per le "famiglie" dei latitanti arrestati (ovvero: che si fossero auto-consegnati, nella versione decisamente improbabile di MORI e DE DONNO; o che fossero stati consegnati ai Carabinieri, secondo la più plausibile versione di CIANCIMINO).

E quali che fossero le circostanze e fortunate contingenze che avevano condotto all'arresto del capo di Cosa Nostra – e quindi anche ammettendo che CIANCIMINO non vi avesse avuto alcun ruolo – l'omessa perquisizione avrebbe conservato intatto il suo significato di segnale rassicurante lanciato alla componente mafiosa con cui si voleva instaurare un dialogo, per confermare tale volontà di un'interlocuzione



finalizzata a raggiungere un'intesa che, in tale prospettiva, la cattura di RIINA non avrebbe pregiudicato, rendendola anzi più agevole.

Sul versante opposto, le difese degli ufficiali del R.O.S. e quelle di MORI e DE DONNO in particolare, protese a dimostrare che l'operazione CIANCIMINO fu soltanto un'iniziativa di polizia giudiziaria; che non vi fu mai alcun intento di negoziare con chicchessia; e tanto meno si solleccitarono da parte dei Carabinieri, intese o accordi con PROVENZANO per la cattura di RIINA, formulano una precisa obiezione: se davvero PROVENZANO avesse giocato un ruolo nella cattura di RIINA, con l'intermediazione del "pontiere" CIANCIMINO, non avrebbe avuto bisogno delle mappe invocate dallo stesso CIANCIMINO come mezzo per arrivare ad individuare il covo in cui RIINA si nascondeva (in realtà non si nascondeva affatto, ma vi abitava con tutta la sua famiglia), perché ne era già a conoscenza, essendo uno dei pochi ammessi al suo cospetto.

In realtà, come già s'è visto, una più attenta lettura delle dichiarazioni dimostra che BRUSCA non può né confermare né smentire che PROVENZANO sapesse dove abitava RIINA, perché ciò non gli consta personalmente e nessuno gli ha mai dato un'informazione del genere. Ciò che gli consta con certezza è che PROVENZANO poteva incontrare in qualsiasi momento RIINA perché conosceva i soggetti che ne tutelavano la latitanza ed ai quali rivolgersi per organizzare eventuali incontri, così come faceva lo stesso BRUSCA che in effetti non sapeva, negli ultimi tempi almeno, dove il capo di Cosa Nostra abitasse.

Ed una clamorosa conferma è venuta proprio in questo processo dalla viva voce di Salvatore RIINA.

Questi, infatti, in una delle conversazioni intercettate al carcere di Opera, vanta la sua astuzia e la sua prudenza nell'interdire a tutti l'accesso alla sua abitazione (tranne a Raffaele GANCI) e nel blindare con rigore teutonico (*Si, no per ste cose un tedesco era*) la conoscenza del luogo in cui era ubicata; e si lascia scappare che neppure "Binnu" e i MADONIA ne era a conoscenza (cfr. intercettazione del 6 agosto 2013: *"Io ultimamente un ci 'nsignava cchiù nienti a nuddu, unni stavu, quannu stava nna ddà villa*

*non lo sapeva. Iddu nu vulia sapiri: Binnu mancu i Madonia u sannu... I questa villa (inc.) per tutti però, attenzione, per tutti... ....per tutti, per tutti... aveva solo nella villa avieva a venire Ganci u patri e basta. Io... mi cercavano da Ganci Raffaele se avevano bisogno di me mi cercavano da Ganci e Ganci mi cercava... Sì, no per ste cose un tedesco era. No chistu e no chiddu, io”).*

In effetti, c'erano anche altri soggetti che curavano direttamente l'assistenza al qualificato latitante, come il giardiniere e autista DI MARCO, che accompagnava i figli a scuola; e Salvatore BIONDINO, e naturalmente i SANSONE che avevano messo a disposizione l'abitazione all'interno del residence costruito da una loro impresa. Ma PROVENZANO non era tra coloro che ne erano a conoscenza, e poteva al più sapere dei SANSONE e dei GANCI, e quindi della zona in cui verosimilmente era ubicata l'abitazione del suo illustre compaesano, ma niente di più.

Il ricorso alle “mappe” non esclude dunque, la possibilità di un coinvolgimento del PROVENZANO nel tentativo messo in atto da vito CIANCIMINO di pervenire per tale via all'individuazione del covo di RIINA; ma neppure lo prova.

*Le mappe di CIANCIMINO: messinscena o soppressione di prove.*

E deve convenirsi che il discorso delle mappe, da integrarsi con una documentazione relativa a utenze AMAP ed ENEL che solo in parte sarebbe stata consegnata al CIANCIMINO, è una sorta di buco nero nella ricostruzione della vicenda della tortuosa collaborazione clandestina intrapresa dall'ex sindaco di Palermo con i Carabinieri del R.O.S..

Il Procuratore CASELLI ancora oggi si chiede come si potesse pensare di individuare il covo sulla base di quella documentazione. In realtà, il percorso investigativo prospettato da CIANCIMINO non era tanto peregrino. Egli aveva ricordo preciso di alcune vie in particolare, in cui avrebbero potuto essere ubicati degli immobili per cui diverso tempo prima gli era stato richieste da un soggetto molto vicino ad un boss (cioè al RIINA) di facilitare il rilascio di autorizzazione per lavori di ristrutturazione.

Attraverso le mappe delle utenze relative alle forniture di acqua e luce che insistevano nella zona selezionata e relativi intestatari egli riteneva di poter risalire ai titolari delle licenze a suo tempo rilasciate per quei lavori di ristrutturazione. Le utenze avrebbero fatto il resto, consentendo di individuare esattamente le vie e gli immobili in questione. Tuttavia, una serie di elementi sembrerebbe avvalorare il sospetto che quella delle mappe possa essere stato una messinscena concertata per dissimulare la vera natura del contributo offerto da CIANCIMINO dopo che aveva accettato la proposta di aiutare i carabinieri a catturare Salvatore RIINA.

Anzitutto, i tre protagonisti della nuova fase della trattativa hanno reso versioni discordi.

CIANCIMINO ha dichiarato, ed anche annotato nei suoi appunti, facendone motivo di lagnanze, che l'ulteriore documentazione che aveva sollecitato come indispensabile per completare la sua indagine mappale non gli era stata consegnata, ovvero non ve n'era stato il tempo. Infatti, mezz'ora dopo che aveva incontrato DE DONNO nella sua abitazione romana e gli aveva fatto presente quell'esigenza (restando d'intesa con l'ufficiale che questi che gli avrebbe portato la documentazione mancante il martedì successivo) era stato arrestato.

Una versione analoga ha reso MORI, che tuttavia non partecipò personalmente alle interlocuzioni di CIANCIMINO e DE DONNO vertenti sulla documentazione richiesta dal primo, sicché la sua fonte al riguardo dovrebbe essere lo stesso DE DONNO.

Inopinatamente, però, quest'ultimo ha dichiarato che proprio il giorno in cui si recò per l'ultima volta a trovare CIANCIMINO in via San Sebastianello, e cioè il giorno in cui fu poi arrestato, gli portò la documentazione richiesta a integrazione di quella che già gli aveva fatto avere in precedenza (*“Noi acquisimmo questi ulteriori documenti che lui ci aveva richiesto, che io gli portai il 19. E quindi glieli lasciai perché lui li esaminasse, però il 19 pomeriggio venne arrestato”*).

Sta di fatto che di quella documentazione, così come delle fantomatiche mappe non v'è alcuna traccia.

Né le mappe né la documentazione relativa alle utenze AMAP ed ENEL a suo tempo consegnata al CIANCIMINO su sua richiesta sono state mai trovate, benché la Procura di Palermo avesse delegato il ROS a recuperarle, e sollecitato più volte l'evasione a tale delega.

Sul punto, sia MORI che DE DONNO hanno mentito, o almeno non dicono il vero quando affermano che quella documentazione è stata regolarmente trasmessa e si trova nella disponibilità dell'A.G.

Già nel processo MORI/OBINU era stato fatto presente, nel corso dell'esame del Capitano DE DONNO, che quella documentazione non si trovava. E il DE DONNO, in quell'occasione, ha letteralmente sceneggiato una pantomima, fornendo un racconto dettagliato delle circostanze in cui la documentazione in questione era stata recuperata. Ma è un pura invenzione.

Egli ha dichiarato infatti che nel corso di uno degli interrogatori nei quali il CIANCIMINO aveva ricostruito la vicenda dei suoi contatti con i carabinieri, presente il Procuratore CASELLI, era sorta ad un certo punto l'esigenza di reperire quella documentazione; ed allora con il suo telefonino e comunque dal carcere si era consentito a Vito CIANCIMINO di telefonare al figlio Massimo per cercare la documentazione in questione che si trovava ancora nell'abitazione romana, essendo evidentemente sfuggita alla perquisizione effettuata in occasione dell'arresto. E Massimo CIANCIMINO, dopo averla trovata, l'aveva personalmente portata in carcere, dove era stata messa a disposizione della Procura (*“Nella ricostruzione di questo rapporto, dai miei primi incontri di fine maggio, primi di giugno, fino al suo arresto, lui racconta esattamente quello che io ho raccontato fino ad adesso, alla Procura. E racconta anche della sua decisione, come dice lui, di saltare il Rubicone e aiutarci a catturare i latitanti, racconta delle mappe. In quella circostanza, se non erro, era in carcere, il Dottor Caselli mi chiese di acquisire queste mappe, perché quando la Polizia va a arrestare, il 19 dicembre, non le sequestra, le lascia probabilmente perché non le ritiene importanti, le lascia a casa di Ciancimino, quindi questa documentazione era rimasta a casa. Io chiamo Massimo Ciancimino e gli dico*

*che doveva portarmi questa documentazione perché serviva per gli interrogatori del padre. Ci porta la documentazione, che viene acquisita agli atti e sequestrata dalla Procura di Palermo”).*

Peccato che di tutti questi movimenti non si fa la minima menzione nei verbali di interrogatori in cui Vito CIANCIMINO si sofferma sulla vicenda dei contatti intrapresi con il ROS nell'estate del '92. Semmai, nell'unico verbale incentrato su tale tema, cioè quello del 17 marzo 1993 (ore 09:30), si dà atto che non essendo possibile fotocopiare in carcere i fogli manoscritti che il CIANCIMINO aveva consultato come propri appunti, e che dovevano essere acquisiti in copia per allegarli al verbale stesso, i fogli predetti venivano consegnati al capitano DE DONNO con l'intesa che una volta fotocopiati, gli originali sarebbero stati restituito allo stesso CIANCIMINO.

I giudici del processo MORI/OBINU hanno voluto credere alla spiegazione ipotizzata dallo stesso DE DONNO che la documentazione in oggetto fosse andata smarrita nella mole sconfinata di atti acquisiti e trasmessi a più riprese e nel corso di anni d'indagine in evasione alle deleghe conferite dalla stessa Procura (*“in questa attività, io dal 1993 ho eseguito deleghe fino al 1997, cioè la massa di documentazione scaturita dalle dichiarazioni di Ciancimino è enormi quindi in Procura ci sarà... ci sarà una massa, perché a noi, tenga conto sono così, per esempio di tutta questa parte politica, in un primo tempo, ci fecero tutti i riscontri, quindi acquisimmo tutte le delibere del Comune, tutte le attività che erano connesse agli appalti...”*).

Senonché è stato versato agli atti di questo processo un carteggio intercorso tra la Procura di Palermo e il R.O.S che smentisce nettamente questa benevola giustificazione dell'asserito smarrimento di queste carte. E dimostra che, con notevole ritardo rispetto alla prima delega d'indagine, alcune mappe della città di Palermo furono trasmesse (e più esattamente una riproduzione prospettico-planimetrica della città di Palermo suddivisa in nr. 7 settori, trasmessa alla Sezione Anticrimine-ROS di Palermo dal Comando regionale Militare Sicilia: v. Nota del 25 novembre 1994, a firma del Ten.Col. ANTOLINI, in evasione alla delega d'indagine datata 25 gennaio 1994); ma sono altro dalla documentazione di cui si era parlato negli interrogatori di

CIANCIMINO e che gli sarebbe stata consegnata nella fase della collaborazione clandestina con MORI e DE DONNO: questa documentazione, incluse le mappe su cui CIANCIMINO aveva tratteggiato il suo quadrilatero, non è stata invece rinvenuta, come certificato una prima volta con Nota del 2 maggio 1994, a firma del C.te del I reparto investigativo del R.O.S. di Roma, Magg. Mauro OBINU, sempre in evasione alla richiesta nr. 777/93 I del 25 gennaio 1994 del Procuratore della Repubblica di Palermo, Giancarlo CASELLI (ivi si legge tra l'altro che *“il signor Massimo CIANCIMINO, figlio del detenuto in oggetto, specificamente e riservatamente sollecitato a fornire il materiale cartaceo consegnato al padre da parte di quest'Ufficio prima del suo arresto, ha riferito di non riuscire a trovare copia di detta documentazione”*). E una seconda volta, con Nota Nr. 47707/30-3 di prot., datata 8 agosto 1994, sempre a firma del Magg. OBINU nella qualità: Nota che replica piccata al rilievo di avere tardato nell'evadere la delega d'indagine del 25 gennaio e il sollecito del 18 febbraio, richiamando proprio la precedente Nota del 2 maggio 1994:

*“Le deleghe n. 777/93 I e 777/93 I, rispettivamente del 25 gennaio e 18 febbraio di codesta D.D.A. non sono rimaste inevase. Esse, infatti, a seguito di specifica attività svolta da ufficiale dipendente, sono state riscontrate senza ritardo da questo Reparto, con foglio n. 4707/30 del 2 maggio 1994, inviato a codesto Ufficio di Procura, anche a seguito di verbali rapporti esplicitanti oggettive difficoltà nel proseguire gli accertamenti. Al fine, comunque, di riordinare il flusso di interlocuzione epistolare conviene ricordare che:*

- nessuna documentazione relativa agli appalti indetti dal comune di Palermo è stata acquisita in quanto quell'ente, nel periodo indicato dal CIANCIMINO, non ha gestito lavori di importi superiori ai cinquecento milioni;*
- il figlio di CIANCIMINO non ha reperito la documentazione a suo tempo consegnata a quest'ultimo, rendendo vana qualsiasi iniziativa a ciò relativa;*
- come da accordi intercorsi tra il dipendente cap. DE DONNO e la S.V., veniva richiesta l'autorizzazione all'esperimento di colloquio investigativo con il nominato in oggetto al fine di concordare il materiale occorrente per l'esecuzione delle iniziative*

*individuate in sede di interrogatorio da parte di codesto Ufficio. Colloquio non effettuato perché nel frattempo il CIANCIMINO è divenuto detenuto definitivo, vanificando l'autorizzazione di codesto Ufficio”.*

La nota si chiudeva con l'assicurazione che era in corso di realizzazione, da parte di organismi tecnici della regione Militare “Sicilia”, la rappresentazione aerofotogrammatica della città di Palermo “*che consentirà di avere intelligenza dei particolari topografici ad alta definizione. Allo stato quel Comando Militare non dispone di documentazione grafica utile alle indagini del caso”.*

Ma cosa era stato chiesto dalla Procura di Palermo?

Dalla delega d'indagine del 25 gennaio, che è specificamente indirizzata al Sig. Colonnello Mario MORI, Comandante R.O.S., e dai solleciti successivi – ben tre - inoltrati, rispettivamente, con Note del 18 febbraio, 8 marzo e 28 aprile 1994 , e dal tenore delle risposte del ROS sopra richiamate, si evince che, a seguito di ulteriore interrogatorio reso da Vito CIANCIMINO (che dovrebbe risalire al 21 gennaio 1994) si era deciso di raccoglierne una serie di spunti investigativi ritenuti di un certo interesse, lungo due direttrici d'indagine: una riguardava il sistema di gestione illecita degli appalti al comune di Palermo, per cui si delegava il ROS ad acquisire un elenco completo di tutti quelli aggiudicati per un importo superiore a 500 milioni di lire nel periodo 1956/58.

L'altra riguardava invece il tema dell'individuazione di immobili che potevano ancora essere adibiti a rifugio di pericolosi latitanti. E a tal fine, si delegava il ROS ad acquisire la “documentazione occorrente all'individuazione dei luoghi già oggetto di colloqui con il Vostro Ufficio prima dell'arresto del detto Ciancimino”. Si invitava quindi l'organo delegato a trasmettere all'Ufficio richiedente copia del materiale richiesto; e, al fine di consentire lo sviluppo delle indagini di che trattasi, si autorizzavano “*colloqui di personale del Vostro Ufficio con il sig. Vito CIANCIMINO*”. In sostanza, disco verde ai colloqui investigativi ritenuti necessari per ottenere dal CIANCIMINO la più

proficua collaborazione, senza “formalismi” e al fine di individuare l’ulteriore documentazione da acquisire per implementare i dati della ricerca.

Dai manoscritti di CIANCIMINO di cui s’è già dato sommario risulta infatti che, nel corso delle interlocuzioni con i carabinieri del ROS, successive alla sua decisione di collaborare senza riserve alla cattura di RIINA, oltre ad indicare un ampio quadrilatero nella zona nord della città di Palermo, aveva indicato i nomi di alcune vie e aveva parlato in particolare di due immobili adibiti ad abitazione (alloggi).

In uno dei manoscritti predetti, in particolare, si riassumono contenuti e limiti della ricerca che era stata intrapresa sulle mappe e si delineano i possibili sviluppi con precise indicazioni sul modo in cui era opportuno procedere e persino suggerimenti sugli strumenti e le tecniche d’indagine più appropriate (come rilievi fotografici e aerofotogrammetrici):

*“Tentammo attraverso mappe topografiche di localizzare i...Ma l’insufficienza dei dati fornitimi dal capitano restrinsero il mio campo di ricerche, che non potevano sortire alcun effetto perché mancanti di alcune planimetrie e di altri dati (utenze AMAP insufficienti, utenze ENEL completamente assenti).*

*Bisogna subito dire che gli alloggi da trovare (N.d.R.: il grassetto è dell’estensore) secondo me dovevano essere ben TUTELATI (N.d.R.: il carattere maiuscolo è dell’autore) da una rete di complicità enorme per cui una faccia estranea veniva considerata sospetta e quindi il rifugio sarebbe stato immediatamente cambiato.*

*Convenimmo che l’operazione doveva essere condotta ad alto livello di qualificazione (col senno di oggi ci potrebbe essere anche la complicità dei preti).*

*Quindi dalla possibile operazione dovevano essere escluse le persone poco intelligenti e che l’operazione doveva svolgersi soprattutto dall’alto (aerofotogrammetrici e fotografie) (Allora pensavo solo a RIINA, ma era solo un’ipotesi) Nulla vieta che se questi rifugi ad OGGI non sono stati individuati, possono essere utilizzati meglio anche ora perché passati attraverso le intemperie dell’arresto di RIINA.*

*Pertanto, a mio avviso bisogna riprendere l’indagine al punto in cui era stata lasciata*

*ERGO*



*Continuare il lavoro delle planimetrie (Enel, Amapa) e cercare di individuare le due abitazioni*

### *LIMITI*

*Circonvallazione (lato a), Corso Pisano (lato b), via Pitrè (lato c), linea Altofonte-Monreale (lato d).*

*Ristretto il campo avere utenze acqua e luce (Sulle utenze idriche consegnatemi dal capitano, l'ultima volta, mancava qualche strada che avevo già segnata). Ciascuna azione deve essere concordata con me perché possa sollecitare i miei RICORDI. Controllare tutto quello che B. Di Maggio ha METABOLIZZATO durante la sua permanenza con Riina in ordine ai LUOGHI. Domicili di R. o di altri che sapesse (?)..."*

Tra le istruzioni si annota il riferimento ad un personaggio indicato solo con l'iniziale M: ***“Tutti i posti dove M ha accompagnato R”***.

Nel manoscritto intitolato “PLANIMETRIE” (che da una serie di annotazioni a margine si comprendeva dovesse essere destinato ad un nuovo libro), dopo avere rievocato il tentativo intrapreso prima del suo arresto di individuare ***“due rifugi attribuibili ai corleonesi nell’ambito di un determinato territorio a monte di Palermo”***, non andato a buon fine anche per l’incompletezza della documentazione, in quanto le planimetrie di Palermo e le utenze AMAP ***“non coprivano il territorio indicato da Ciancimino”*** e poi non c’era stato tempo di integrarle (per l’improvvido arresto), l’autore ricostruisce quella che può intendersi come la genesi di quel tentativo (abortito) di approfondimento investigativo che su sua sollecitazione era stato intrapreso dalla Procura di Palermo con la citata delega d’indagine al ROS del 25 gennaio 1994:

*“Successivamente tra la fine del 1993 e gli inizi del 1994 una serie di articoli giornalistici rievocarono in Ciancimino il ricordo di **quel lavoro rimasto sospeso e che non era stato sollecitato, pur essendo noto, attraverso i verbali**. Gli articoli riguardavano:*

*Possibile attentato a Caselli;*

*Rapporti emersi tra la Curia di Monreale e i Corleonesi;*

*L'indignazione di Caselli contro i carabinieri che avevano perquisito l'appartamento del boss Riina dopo 18 giorni dall'arresto non conoscendone l'esatta ubicazione*

*Spunto in questo articolo apparentemente slegato nella mente di Ciancimino emerse il ricordo che la zona nella quale si sarebbero potuti trovare quei rifugi era proprio quella di Monreale. I tra articoli "fusero" nella mente di Ciancimino il convincimento che la ricerca dei due rifugi poteva essere attuale, anche dopo l'arresto di RIINA. Chiesi di vedere A SOLO (N.d.R.: lo stampatello è dell'autore) il dott. Caselli ed il Col. Mori, ambedue edotti di quella ricerca iniziata prima dell'arresto. Mori per averla vissuta, Caselli per averla verbalizzata.*

*Sono venuti Caselli e Mori, soli, a Rebibbia il 21-1-1994. Raccontai i fatti, le mie valutazioni, si mostrarono oltremodo interessati e rimanemmo d'intesa che, entro qualche giorno avremmo potuto, adeguatamente aiutati, riprendere quel lavoro di ricerca che ritenevamo molto attuale.*

*Non ho visto né sentito più nessuno.*

*Solo il 2 giugno presenti stavolta il Dott. Caselli ed il Dott. Ingroia si riprese l'argomento incontrando i due lo stesso interesse di prima<sup>430</sup>.*

*Disegnai al Dott. Ingroia il primo quadrilatero in cui si doveva lavorare (per farlo ad un disegnatore basta meno di un'ora).*

*Non ho più visto né sentito alcun ad oggi.....".*

Infine, in un appunto manoscritto intitolato "CASELLI", che forse doveva formare oggetto di un apposito capitolo del libro in preparazione, si legge:

---

<sup>430</sup> In effetti nel carteggio tra la Procura di Palermo e il ROS figura la Nota prot. n. 1855/94 N.C. del 25.07.1994 a firma del dott. INGROIA (ma con il visto del Procuratore Caselli) indirizzata al C.te della Sezione Anticrimine ROS-CC. di Palermo, ma, p.c., anche al C.te R.O.S.- Reparto Criminalità Organizzata, nella quale si invita l'organo di polizia giudiziaria in indirizzo a "dare sollecita evasione (entro il termine massimo della fine del mese di Agosto p.v.) alla nota di questo Ufficio del 25.01.1994, già sollecitata con nota in data 18.02.1994, che si allegano in copia, riferendo per iscritto le ragioni della mancata evasione della richiesta". E da qui, verosimilmente, la piccata replica del Magg. OBINU trasmessa con nota dell'8 agosto 1994, già citata.

*“Mappe topografiche per individuare (possibilmente) due abitazioni nell’hinterland di Palermo. Questa richiesta ritenuta interessante per mia espressa volontà...è stata fatta solo al Dott. Caselli e al Col. Mori il 21-1-1994, ed avevano la origine (e continuazione) nel rapporto iniziale dei carabinieri avvenuto dal 25/8-92 sino al mio arresto....”.*

Ebbene, con riserva di tornare su alcuni spunti e sui sospetti che s’insinuano tra le righe degli appunti richiamati, deve convenirsi che le risposte del ROS alle richieste della Procura destano sconcerto, per più d’una ragione. Al di là del ritardo nel fornire risposte che avrebbero potuto essere date, per la loro inconsistenza, nel giro di qualche giorno (mentre ci vollero quasi quattro mesi e tre solleciti), nel complesso esse denotano un chiaro rifiuto di impegnarsi nel coltivare la pista investigativa che pure la Procura sembrava determinata a sviluppare raccogliendo gli input forniti da CIANCIMINO: pista che mirava a individuare, con il concorso anche di una nuova mappatura di certe zone della città e l’apporto di rilievi aerofotogrammetrici, non solo le zone ma le vie e gli immobili che secondo le informazioni in possesso del collaborante potevano ancora essere adibiti a covo di latitanti. Ma il tutto a partire dalle mappe e dall’ulteriore documentazione che a suo tempo era stata consegnata a CIANCIMINO e che non risultava nella disponibilità dell’Ufficio di Procura.

Ebbene, per quanto concerne l’acquisizione di questa documentazione, cui la Procura attribuiva grande importanza facendone una premessa per l’ulteriore sviluppo delle indagini, il ROS, ovvero l’ufficiale incaricato che era il capitano DE DONNO, si limitò, stando alla risposta del Magg. OBINU, a rimettersi alla cortesia e disponibilità del figlio di un condannato per mafia, che venne invitato a cercare a casa del padre la documentazione in questione. E l’organo di polizia delegata non ritenne neppure di coadiuvare il figlio del mafioso CIANCIMINO, già condannato per il reato di cui all’art. 416 bis in quella ricerca. Meno che mai balenò l’idea di sollecitare un decreto di perquisizione, che certo avrebbe potuto urtare la suscettibilità dell’ex sindaco di Palermo.

Ma a sconcertare è, a monte, il fatto stesso che a suo tempo il capitano DE DONNO non avesse ritenuto suo dovere fare una copia della documentazione consegnata al CIANCIMINO, perché ne restasse traccia agli archivi del proprio Ufficio.

Peraltro, nella risposta del 2 maggio 1994 si diceva che *“il signor Massimo CIANCIMINO, specificamente e riservatamente sollecitato a fornire il materiale cartaceo consegnato al padre da parte di questo Ufficio prima del suo arresto, ha riferito di non riuscire a ritrovare copia di detta documentazione”*: quasi dando per scontato che a casa del CIANCIMINO potesse trovarsi in ogni caso solo una copia della documentazione in oggetto, trovandosi l'originale altrove o in mani di altri.

Ed infine, mentre nella nota del 2 maggio si faceva presente che non era stato possibile effettuare il previsto colloquio investigativo in quanto a far data dal dicembre 1993 il CIANCIMINO si trovava ormai detenuti in regime di espiazione pena per essere passata in giudicato la sua condanna, e tuttavia si assicurava che con lettera a parte sarebbe stata richiesta al Ministero di Grazia e Giustizia la relativa autorizzazione, (e già era un atteggiamento dilatorio perché già all'atto della prima delega d'indagine era chiaro che non sarebbe bastata l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, ma non sarebbe bastata neppure prima del dicembre 1993. Infatti, la competenza della Procura era limitata ai detenuti in custodia cautelare e che non fossero già stati tratti a giudizio, poiché a partire da questo momento scattava la competenza del Ministero), nella successiva risposta dell'8 agosto questo minimo spiraglio di disponibilità non è neppure adombrato. Così come appare ancora più troncante della precedente la risposta che, sempre nella nota dell'8 agosto, con cui ci si limitava a prendere atto del mancato reperimento da parte di Massimo CIANCIMINO della documentazione a suo tempo consegnata al padre Vito (*“...rendendo vana qualsiasi iniziativa a ciò relativa”*).

Insomma, sembrerebbe che al ROS non importasse nulla della pista investigativa caldeggiata dalla Procura, o, peggio, non ritenesse opportuno approfondirla, e quindi non venne fatto il minimo sforzo per assecondare le richieste dell'Ufficio delegante.

E, come anticipato, il sospetto che con il senno di poi CIANCIMINO nutre in ordine ad una colpevole inerzia degli inquirenti affiora tra le righe dei manoscritti richiamati

in diversi punti [*“quel lavoro rimasto sospeso e che non era stato sollecitato, pur essendo noto, attraverso i verbali...”*, *“L’indignazione di Caselli contro i carabinieri che avevano perquisito l’appartamento del boss Riina dopo 18 giorni dall’arresto non conoscendone l’esatta ubicazione...”*, *“si mostrarono oltremodo interessati e rimanemmo d’intesa che, entro qualche giorno avremmo potuto, adeguatamente aiutati, riprendere quel lavoro di ricerca che ritenevamo molto attuale. Non ho visto né sentito più nessuno....”*, *“Solo il 2 giugno presenti stavolta il Dott. Caselli ed il Dott. Ingroia si riprese l’argomento incontrando i due lo stesso interesse di prima... Disegnai al Dott. Ingroia il primo quadrilatero in cui si doveva lavorare (per farlo ad un disegnatore basta meno di un’ora)... Non ho più visto né sentito alcun ad oggi...”*].

Orbene, l’insistenza con cui Vito CIANCIMINO nei suoi scritti torna ad insistere sull’utilità e soprattutto sull’attualità, dal punto di vista investigativo, anche dopo l’arresto del RIINA, di *quel lavoro rimasto in sospeso*, e l’interesse manifestato dai magistrati della Procura di Palermo – e segnatamente il Procuratore Capo CASELLI e il sost. INGROIA – per gli input rilanciati dallo stesso CIANCIMINO, di cui v’è evidente traccia nella delega d’indagine del 25 gennaio 1994 e nelle successive Note di sollecito al R.O.S. dovrebbero bastare a fugare il dubbio che quella delle mappe planimetrie (e utenze per le forniture di luce e acqua) fossero solo una messinscena per dissimulare un contributo di altra natura alla cattura di RIINA, cui l’ex sindaco di Palermo aveva deciso di cooperare.

Resta però da spiegare, non volendo prendere in considerazione e neppure fare cenno delle elucubrazioni e manipolazioni di una fonte inaffidabile qual è Massimo CIANCIMINO, che fine abbiano fatto quelle mappe - su cui peraltro CIANCIMINO senior avrebbe fatto delle annotazioni, se è vero che, come si legge negli appunti citati, aveva segnato o indicato alcune vie - e l’ulteriore documentazione a suo tempo consegnata al collaborante. E come sia possibile che MORI e DE DONNO non ne abbiano conservato copia agli atti del proprio Ufficio, considerato che su quella documentazione, stando al loro racconto, investivano ogni residua speranza di ricavare

un risultato utile (e che risultato: la cattura del capo di Cosa Nostra) da tutta l'operazione CIANCIMINO.

Ma non v'è alcuna possibilità di ricevere dai due ufficiali del ROS una spiegazione che solo loro potrebbero dare, perché per anni hanno insistito in una versione, quella secondo cui la documentazione in questione sarebbe stata trovata e trasmessa all'A.G., che si è rivelata non rispondente al vero.

Ma soprattutto resta da spiegare l'improvvisa e definitiva perdita d'interesse di MORI per quella pista investigativa di cui, non a torto, come fra breve si vedrà, Vito CIANCIMINO propugnava la fecondità, ancora un anno dopo l'arresto del latitante corleonese più ricercato, nella convinzione che gli immobili che insistevano in una certa zona (tra Palermo e Monreale) potessero ancora essere adibiti a covo di altri pericolosi latitanti corleonesi. Né era tanto difficile presumere a quali corleonesi doc latitanti di spicco lo stesso CIANCIMINO potesse fare riferimento, nel gennaio del '94, quando, grazie alle rivelazioni di Salvatore CANCEMI, ogni residuo dubbio che PROVENZANO potesse essere morto (ammesso che il ROS avesse mai condiviso questo dubbio di matrice giornalistica) s'era dissolto.

Peraltro, questa perdita d'interesse a coltivare la "pista delle mappe" si era registrata, inopinatamente, anche prima che si giungesse alla cattura del capo di Cosa Nostra.

L'arresto di Vito CIANCIMINO, che aveva impedito la prosecuzione della ricerca intrapresa con l'ausilio di quelle mappe da integrarsi con l'ulteriore documentazione richiesta dallo stesso CIANCIMINO, non era un ostacolo insormontabile: anzi, avrebbe dovuto indurre MORI e DE DONNO ad attivarsi subito per essere autorizzati – e la competenza era del Ministero e non della Procura – a un colloquio investigativo che poteva servire oltretutto per rimediare allo strappo causato dall'inopinato arresto al rapporto di fiducia che si era instaurato con il potenziale collaboratore di giustizia.

Invece, MORI attese che fosse CIANCIMINO a farsi vivo attraverso il suo avvocato (ciò che avvenne, con tutta probabilità, poco prima del 10 gennaio, ma comunque prima lo stesso MORI incontrasse Caselli a Torino e che questi lo invitasse a partecipare al

briefing con il Generale DELFINO sull'arresto del DI MAGGIO e sui possibili sviluppi).

La spiegazione offerta da DE DONNO (al processo MORI/OBINU) è che ritennero di poter aspettare qualche settimana, prima di andare a compulsare Ciancimino per riprendere il lavoro di ricerca sulle mappe mediante colloquio investigativo, essendo ormai alle viste l'insediamento del nuovo Procuratore capo a Palermo. Una spiegazione discutibile, posto che il rischio che un latitante di quello spessore usasse l'accortezza di cambiare spesso il proprio rifugio non era trascurabile.

*Indicazioni (non raccolte) su PROVENZANO: il covo di via Cannolicchio. Cenni alle (tardive) indagini del R.O.S.*

Ma anche Vito CIANCIMINO non ha mai spiegato come mai egli abbia impiegato un anno prima di realizzare che gli immobili che lui sapeva essere stati utilizzati come rifugio di boss corleonesi latitanti (uno dei quali era RIINA) potessero ancora avere quella destinazione. Perché in nessuno degli interrogatori susseguitisi per tutto il 1993 – cioè l'anno in cui GIUFFRÈ apprende dalla viva voce di PROVENZANO che il CIANCIMINO che stava collaborando con gli inquirenti e che aveva avuto contatti con i carabinieri, era in missione per conto di Cosa Nostra – la questione delle mappe e la pista ad esse correlata per giungere all'individuazione dei covi di altri pericolosi latitanti corleonesi venne mai neppure sfiorata.

E' possibile che quell'anno di carcere abbia profondamente mutato l'atteggiamento dell'ex sindaco di Palermo e fiaccato le sue residue lealtà "corleonesi". La sua situazione giudiziaria non aveva registrato alcun miglioramento, fatta eccezione per la sospensione del regime del 41 bis che gli era stato applicato a febbraio del '93, ma subito sospeso, su esplicita richiesta della Procura di Palermo avanzata al DAP con Nota a firma del Procuratore CASELLI in data 9 marzo 1993.

A dicembre, però era divenuta definitiva la sua condanna per associazione mafiosa (e per corruzione); ed era divenuto definitivo anche il decreto per la confisca di buona

parte dei suoi beni. La collaborazione con la Procura di Palermo non stava producendo, insomma, i benefici sperati per la sua situazione personale.

Sta di fatto che a gennaio del nuovo anno, Vito CIANCIMINO sembra determinato a offrire un nuovo e incisivo contributo alle indagini mirate alla cattura di altri pericolosi latitanti che ritiene continuino a utilizzare due immobili in particolare, in una zona ben precisa tra Monreale e Palermo; e se, prima del suo arresto aveva pensato che uno dei boss che usavano quegli immobili fosse RIINA – ma era solo un'ipotesi, come lui stesso tiene a precisare – adesso pensa ad altri, che però non nomina.

E tuttavia, già al capitano DE DONNO aveva fatto i nomi di alcune vie, o le aveva segnate sulle famigerate planimetrie quando erano sulle tracce di RIINA. E setacciando i suoi appunti si scopre che una di queste vie l'aveva segnata ed evidenziata, usando il carattere maiuscolo: via Cannolicchio.

Questa via, e quindi gli immobili o uno dei due immobili cui CIANCIMINO pensava come possibile rifugio ancora attuale di altri pericolosi latitanti, balzerà all'attenzione degli inquirenti, e dei carabinieri in particolare, tre anni dopo, quando Calogero GANCI, divenuto collaboratore di giustizia (giugno 1996), riferirà tra l'altro di avere appreso che un immobile ubicato in via Cannolicchio era stato utilizzato tempo addietro come proprio rifugio da Bernardo PROVENZANO.

La circostanza è emersa, con specifico riferimento all'accusa di avere negli anni il R.O.S. comandato e diretto dal Generale MORI sistematicamente messo in atto condotte favoreggiatrici nei riguardi di Bernardo PROVENZANO, al dibattimento del processo MORI/OBINU, nel corso dell'esame del Capitano Felice IERFONE (udienza 24.02.2012) ed è stata poi ripresa nel corso dell'esame cui lo stesso IERFONE è stato sottoposto al dibattimento di primo grado del presente processo (udienza 12.02.2017) Felice IERFONE, annoverabile tra gli ufficiali molto fedeli e leali al Generale MORI che lo volle con sé anche al SISDE, ha dichiarato che la cattura di PROVENZANO era divenuta, al contrario, un obiettivo prioritario del R.O.S. almeno a seguito della collaborazione di Salvatore CANCEMI.



In effetti, tutte le fonti dichiarative che provengono da ufficiali od ex ufficiali del Raggruppamento, concordano nell'asserire che fin dal 1993 il R.O.S., attraverso varie sue articolazioni, si è attivamente occupato di problematiche investigative attinenti a Bernardo PROVENZANO, sia per ciò che concerneva la ricerca e cattura di latitanti (a lui vicini), *sia per ciò che riguardava il contrasto alla componente associativa che si rifaceva diciamo allo schieramento provenzaniano.*

E ne riferiscono come di una vera e propria scelta strategica, in decisa controtendenza, secondo quanto ha dichiarato il Magg. OBINU all'udienza del 24.02.2012 (dichiarazioni spontanee essendo egli imputato in quel processo), rispetto all'orientamento degli altri organismi investigativi che avevano come obbiettivi prioritari la disarticolazione della fazione ritenuta più agguerrita e dominante, che faceva capo ai vari AGLIERI, BRUSCA e BAGARELLA, indicati come i principali esponenti mafiosi di vertice verso cui concentrare gli sforzi per porre fine alla loro latitanza.

Gli fa eco il gen. GANZER che, sentito nel medesimo processo all'udienza del 23.03.2012, dichiara: *«Nel momento in cui apprendemmo da Cancemi che si costituì proprio perché temeva di essere ucciso da Provenzano all'esito di un incontro cui avrebbe dovuto essere accompagnato da Carlo Greco, mi sembra, e appunto nel momento in cui avemmo notizia che Provenzano pur non avendo il ruolo di vertice di Riina, insieme a Bagarella, a Brusca, ai fratelli Graviano, a Messina Denaro Matteo costituiva il vertice di Cosa Nostra iniziarono le prime attività di ricerca che sostanzialmente nel tempo, sia attraverso i filoni associativi e sia attraverso la ricerca diretta, sono **proseguiti fino al 2005 con vari step operativi** che sono quelli imposti dalle scadenze procedurali»*. Ed ancora: *«Posso tranquillamente affermare che l'impegno su cui abbiamo destinato, abbiamo speso le maggiori risorse sia umane che finanziarie sino al momento della sua cattura, perché come vice comandante e come comandante avendo anche delle responsabilità di carattere amministrativo più volte mi sono trovato in difficoltà nel reperire le risorse necessarie»*).

L'irruzione sulla scena di CANCEMI sconvolse gli scenari investigativi, perché dalle sue rivelazioni trassero spunto diversi filoni investigativi curati dal ROS in accordo con varie procure-DDA (Palermo, Caltanissetta e Catania) accomunati dall'essere iscritto in una medesima ancorché composita trama, tutta tessuta intorno alla centralità della figura di Bernardo PROVENZANO. In particolare, la Prima sezione del primo Reparto Investigativo, al comando del Cap. Sergio DE CAPRIO, sviluppò un'attività investigativa su Francesco PASTOIA di Belmonte Mezzagno, che era stato indicato da CANCEMI come l'autista che aveva accompagnato il PROVENZANO a varie riunioni con i capi di Cosa Nostra (tra cui quella nel corso della quale PROVENZANO aveva ordinato di mettere mano al progetto di catturare o comunque eliminare lo stesso cap. ULTIMO).

La sezione anticrimine di Palermo, al comando del Cap. IERFONE si occupò invece di un'indagine sui fratelli MARCIANO' e sui BUSCEMI, e più in generale sulla famiglia mafiosa di Boccadifalco passo di Rigano, sempre sul presupposto che i vari BUSCEMI, LA BARBERA e MARCIANO' fossero esponenti dello schieramento mafioso che faceva capo a PROVENZANO (il dichiarante parla testualmente di "*schieramento provenzaniano*").

Il primo filone investigativo registra una battuta d'arresto quando PASTOIA viene arrestato per un'esecuzione pena. L'attenzione si sposta allora sul cognato, VAGLICA Giuseppe, che era sospettato di averne preso il posto nell'agevolare la latitanza di e i contatti con PROVENZANO.

La sezione anticrimine di IERFONE torna a indagare nel contesto "provenzaniano" a seguito delle rivelazioni di Calogero GANCI sull'immobile di via Cannolicchio in Monreale (che gli era stato indicato dal padre Raffaele come di pertinenza del PROVENZANO: v. infra). Risultava essere stato locato all'ing. UDINE Vincenzo, cugino di LIPARI Giuseppe, dopo essere stato acquistato da PIPITONE Antonino che l'aveva ceduto a CANNELLA Tommaso, uomo d'onore di Prizzi che a sua volta 'aveva ceduto a Giuseppe MIRABILE, socio in affari con GARIFFO Carmelo e con il figlio del LIPARI Arturo.

Ebbene, il Capitano IERFONE, al dibattimento di primo grado di questo processo, ha dovuto ammettere di avere appreso dell'esistenza di questo immobile solo a seguito delle rivelazioni di Calogero GANCI. Nessuno gli aveva segnalato che tre anni prima, Vito CIANCIMINO lo aveva indicato nel corso dei suoi contatti con gli Ufficiali del R.O.S. e ne avesse fatto menzione poi nel corso degli interrogatori resi su tali contatti o più esattamente, come ha tenuto a precisare l'avv. MILIO, ne avesse fatto annotazione in uno dei suoi scritti, quello intitolato "PARADIGMA DELLA COLLABORAZIONE", che fu consegnato da Massimo CIANCIMINO alla Procura di Palermo.

Va detto subito che la precisazione dell'avv. MILIO è solo parzialmente corretta. E' vero che il riferimento al civico "via Cannolicchio 14" non figura nei verbali d'interrogatorio di Vito CIANCIMINO. Ma quell'annotazione non figura soltanto nel documento a suo tempo consegnato da Massimo CIANCIMINO (e peraltro ritenuto genuino, all'esito del più scrupoloso vaglio di polizia scientifica). Esso compare anche nella versione manoscritta di quel documento, e comunque in uno dei fogli manoscritti che vennero rinvenuti all'interno della cella e sequestrati il 3 giugno 1996; e quell'annotazione, per di più, figura inserita nel contesto dei vari punti che riproducono, in forma più schematica, il contenuto delle dichiarazioni consacrate nel verbale d'interrogatorio del 17 marzo 1993 (ore 09:30), nel quale però di quel civico non si fa cenno.

E' incontestato poi che nel corso dell'interlocuzione sviluppata nella seconda fase della loro collaborazione, CIANCIMINO e il capitano DE DONNO parlarono dei luoghi in cui orientare la ricerca e delle vie da attenzionare. Se poi in quel frangente, CIANCIMINO si sia autocensurato, omettendo quel riferimento specifico che aveva perfettamente in mente e che si decise a mettere nero su bianco solo in un secondo tempo, e cioè quando decise di affrancarsi da ogni residuo vincolo di fedeltà personale, non si può escludere.

Per quanto concerne la pertinenza di quell'immobile specificamente a Bernardo PROVENZANO, basti rammentare che in un primo momento esso era stato concesso

in locazione ad ALFANO Paolo, cognato di Bernardo PROVENZANO, come confermato dal capitano IERFONE.

E una conferma è venuta anche dalle dichiarazioni di Pino LIPARI, altro soggetto particolarmente vicino al PROVENZANO il quale ha confermato (in uno degli interrogatori che hanno formato oggetto di contestazione in ausilio alla memoria appunto di avere personalmente incontrato il PROVENZANO negli ultimi tempi nella zona di Mezzojuso (fino al 2000), mentre per gli anni precedenti ha indicato in particolare un immobile sito in via Cannolicchio che era nella disponibilità di un certo ALFANO, parente del PROVENZANO<sup>431</sup>.

Sta di fatto che CIANCIMINO fornì – verosimilmente quando ritenne che la sua “missione” per conto di Cosa Nostra dovesse considerarsi terminata e fosse il caso di pensare solo ai suoi guai personali - alcuni input che poi si rivelarono di particolare interesse per alcuni filoni d’indagine concernenti l’entourage di PROVENZANO. E in particolare, fu CIANCIMINO a parlare per primo dell’immobile di via Cannolicchio, come probabile covo di uno dei capi di Cosa Nostra. Ma solo nel 1996, e dopo che ne aveva parlato Calogero GANCI, il ROS fece, su delega della procura distrettuale di Caltanissetta, uno specifico accertamento da cui risultò appunto che quell’abitazione era stata data in locazione ad ALFANO Paolo, cognato di PROVENZANO. Il GANCI ne aveva parlato, nel corso di una delle tante ricognizioni, come di immobile che suo padre Raffele gli aveva detto essere di pertinenza del PROVENZANO. Le informazioni furono trasmesse alla Procura Distrettuale di Palermo che si occupò delle ulteriori indagini. In pratica, come ha specificato il Capitano IERFONE al processo MORI/OBINU *«accertiamo che l’immobile dove sorgeva questa villa era condotto in locazione dall’architetto, dall’Ingegnere Udine Vincenzo, che era il cugino di Lipari Giuseppe, un personaggio noto come insomma associato all’organizzazione mafiosa e*

---

<sup>431</sup> P. M. DI MATTEO : - *Vi siete mai incontrati in una via che si chiama Via Cannolicchio?; DICH. LIPARI GIUSEPPE : - Sì, sì, che era l’abitazione di un parente, mi pare, del Provenzano .... ..Adesso non mi ricordo il nome. Credo forse Alfano, Alfano, ecco, sì, mi ricordo... ..Una villetta.... ..Sempre fino a quel periodo, fino al 82 – 83.....esattamente non mi ricordo come date, ma diciamo fino al 88 - 89, non lo so, io onestamente non mi ricordo, non è che non voglio...”.*

*vicino sia a Provenzano che a Riina Salvatore e scopriamo che era stato, che aveva avuto diciamo una vicissitudine di transazioni abbastanza singolari, nel senso che era stato venduto nel 1981 da alcuni fratelli, che avevano ereditato questo bene, e l'avevano venduto a Pipitone Antonino, anche lui noto mafioso palermitano, cognato di Cannella Tommaso, uomo d'onore della famiglia di Prizzi. A sua volta Cannella Tommaso aveva acquistato parallelamente un altro immobile, specularmente che era sito a Borgo Molara, sempre dagli stessi venditori, e scoprimmo che di questo immobile era stato individuato dal collaboratore di giustizia La Barbera... Scusi, Mi Maggio Baldassarre, come uno dei luoghi dove aveva trascorso negli anni '80 Riina Salvatore. Questo bene, quello di via Cannolicchio, da Pipitone Antonino arriva poi, sempre attraverso una transazione, a Mirabile Giuseppe. Mirabile Giuseppe che era una persona che troviamo inserito in un contesto societario che era stato oggetto di attività della sezione anticrimine di Palermo negli anni '80, (incomprensibile), Medisud, un articolato reticolo di società che lavoravano nel settore delle forniture mediche in cui era inserito anche il nipote, Gariffo Carmelo, di Bernardo Provenzano. Nella circostanza, l'ingegnere Lipari era coinvolto al tempo nella progettazione di quello che oggi è l'istituto Mediterraneo dei trapianti, all'epoca si chiamava centro trapianti multiorgani, in associazione con uno studio americano, uno studio, Astorino di Pittsburgh e uno dei collaboratori che noi individuammo nell'attività investigativa del Lipari in questa sua attività era proprio il figlio di Lipari Giuseppe, Lipari Arturo. Quindi, partendo da Udine, l'attività arrivò anche su Lipari Giuseppe che aveva una misura, adesso non so se è una misura di sicurezza o una misura di prevenzione, comunque insomma non si spostava, se non vado errato, da Palermo, dalla sua abitazione di Palermo, adesso con certezza sinceramente non me lo ricordo. Dopo questa attività inizia l'attività Grand'Oriente, a seguito delle dichiarazioni di Ilardo Luigi, attività che si conclude nel novembre del 1998».*

Insomma, a partire dal dato relativo alla presunta pertinenza di quell'immobile a PROVENZANO si sviluppo un fecondo filone di indagine che porta a lumeggiare una serie di personaggi particolarmente vicini allo stesso PROVENZANO, e inseriti in

importanti circuiti d'affari (come il progetto di realizzazione del centro Trapianti e le società specializzate in forniture mediche), quali il nipote Carmelo GARIFFO, il geometra Pino LIPARI, il cognato di PROVENZANO, ALFANO Paolo, e l'imprenditore Giuseppe MIRABILE.

Resta poi da capire per quale ragione non si ritenne di approfondire lo spunto informativo offerto da CIANCIMINO dal momento che gli stessi ufficiali del ROS che ne avevano raccolto le confidenze, lo avevano scelto come interlocutore e fonte confidenziale, nonché potenziale collaboratore di giustizia, proprio per la nota sua vicinanza ai capi corleonesi in senso stretto (RIINA e PROVENZANO).

La verità è che, come già accennato, il Vito CIANCIMINO che nel gennaio del '94 si propone come consigliere degli inquirenti, e appare prodigo di input investigativi preziosi per individuare alcuni immobili che era convinto potessero ancora essere adibiti a rifugio sicuro per altri pericolosi latitanti, non è lo stesso Vito CIANCIMINO che nel tardo autunno, ed ancora a dicembre del '92, era disponibile e determinato a cooperare esclusivamente alla cattura di Salvatore RIINA (a parte il misterioso "disegno politico", come lui stesso lo etichetta in uno dei suoi manoscritti, che avrebbe concertato con i carabinieri per infiltrarsi nel sistema di gestione illecita degli appalti); e che per tutto il 1993, archiviata la pratica RIINA, si limiterà nei suoi interrogatori a ciurlare nel manico, per dirla con il Procuratore CASELLI, tenendo per sé le intuizioni e gli input investigativi che tenterà di offrire agli inquirenti, con poco successo, solo a partire dal nuovo anno.

#### **6.6.4.- Il velo su PROVENZANO.**

Chi, nel gennaio del '94 e nei mesi successivi, non è cambiato affatto, rispetto a quello scorcio finale del '92, è il ROS di MORI.

E diversi elementi inducono a ritenere che, dopo che CIANCIMINO ebbe comunicato loro la sua decisione di passare il Rubicone, MORI e DE DONNO, se non sollecitarono, quanto meno assecondarono il collaborante nello stendere un velo su uno dei suoi due più titolati compaesani, per concentrare l'attenzione sull'altro.

Come già anticipato, è sorprendente che, sebbene l'operazione CIANCIMINO fosse nata, a loro dire, con lo scopo precipuo di saperne di più sulle strategie criminali di Cosa Nostra e acquisire da una fonte ritenuta credibile, per il suo stesso spessore mafioso, informazioni utili ad individuare e catturare i responsabili delle stragi e i più pericolosi latitanti mafiosi in circolazione – contando proprio sul legame di CIANCIMINO con i suoi “compaesani” – non una sola domanda fu fatta, per tutto il corso della seconda fase della collaborazione che avevano instaurato, sul conto di Bernardo PROVENZANO.

E lo sconcerto è ancora maggiore se si considera che CIANCIMINO si era detto disponibile a cooperare senza più remore e supposti o reali vincoli di solidarietà criminale, invitando (DE DONNO) a dirgli cosa volessero da lui.

Ora, nulla da obiettare sulla scelta di assumere come obiettivo prioritario la cattura del latitante mafioso n. 1, e cioè Salvatore RIINA. Ma non si comprende come tale scelta impedisse, contestualmente al lavoro di ricerca sulle mappe e sulla documentazione richiesta da CIANCIMINO, di compulsare quest'ultimo per avere notizie utili alle indagini anche nei riguardi dell'altro corleonese, accreditato peraltro, all'esito del primo maxi processo, di essere il n. 2 dell'organizzazione mafiosa. A meno che – ed allora sì che tutto avrebbe una spiegazione plausibile – i due obiettivi non fossero tra loro incompatibili.

DE DONNO ha spiegato (al processo MORI/OBINU) che erano certi che CIANCIMINO avesse rapporti stretti con i due boss corleonesi più ricercati, e suoi compaesani. O che, quanto meno, fosse in grado di riaprire in qualsiasi momento canali di comunicazione con i medesimi boss. Ma a loro non interessava affatto che egli confessasse di avere questi rapporti. Questa connessione avrebbe potuto costituire oggetto e materia di successive dichiarazioni all'A.G. se e quando CIANCIMINO avesse deciso di formalizzare la sua collaborazione. Ma il loro interesse non era quello di spingere CIANCIMINO a confessare la sua appartenenza a Cosa Nostra o l'aver rapporti con i vertici dell'organizzazione, bensì usare questi rapporti a vantaggio delle indagini.

Ma questo era un motivo di più per compulsare CIANCIMINO sul conto dei suoi compaesani, non per fargli confessare che aveva rapporti con PROVENZANO o con RIINA ma per ricavarne informazioni utili sui loro interessi economici, sui loro spostamenti, sulla possibile rete di favoreggiatori. Insomma, tutto ciò che poteva essere utile alle indagini mirate alla loro cattura. Invece, silenzio assoluto. Come dire che CIANCIMINO si impegnava ad aiutarli a catturare RIINA purché non gli chiedessero nulla che potesse danneggiare gli altri sodali mafiosi, perché lui non era un delatore come non lo erano i suoi referenti. E in questi termini si comprende come la sua potesse qualificarsi alla stregua di una *missione* da espletare nell'interesse e per il bene di tutta Cosa Nostra.

D'altra parte, sappiamo che nonostante lo shock di CIANCIMINO all'atto dello showdown, quando MORI e DE DONNO gli rivelano quali erano le loro vere intenzioni, la loro collaborazione non si è mai interrotta, pur proseguendo su un registro completamente diverso da come lo stesso CIANCIMINO l'aveva intesa. I contatti non si sono mai interrotti e MORI personalmente si è adoperato, sia pure con la dovuta prudenza, per perorare alcune delle richieste avanzate da Ciancimino (andando a sondare la FERRARO sulla questione del passaporto; e girando tra l'altro a CIANCIMINO il secco invito di VIOLANTE a presentare una formale richiesta alla Commissione Antimafia, se voleva essere sentito: e la conseguente lettera pervenuta poi brevi manu al Presidente della Commissione antimafia è datata 26 ottobre).

Sicché non deve essere passato più di qualche giorno prima che l'ex sindaco di Palermo si decidesse a passare il suo Rubicone.

Inoltre, prima che venisse arrestato, CIANCIMINO era andato a Palermo per contattare i suoi referenti mafiosi (e naturalmente MORI si era guardato dal monitorarne spostamenti e contatti) e ne era tornato fiducioso di un proficuo sviluppo; e MORI, dopo avere constatato che era davvero in grado di comunicare con esponenti di vertice dell'organizzazione mafiosa, attraverso canali che portavano ai suoi "compaesani", poteva ragionevolmente confidare che la sua proposta fosse giunta a destinazione: la proposta che senza più infingimenti e paludamenti di sorta aveva avanzato a



CIANCIMINO, e che doveva intendersi come una sollecitazione rivolta ad una componente dell'organizzazione mafiosa che reputava potesse essere interessata e disponibile a disinnescare la minaccia stragista, neutralizzando lo schieramento mafioso che se ne faceva fautore.

E poiché il pontiere CIANCIMINO si era mostrato fiducioso e più che mai impegnato a cooperare alla cattura di RIINA, MORI poteva dedurre che la proposta non solo fosse giunta a destinazione, ma anche che vi fossero tutti i presupposti perché venisse raccolta. E ora sappiamo che fu così, perché in quella temperie CIANCIMINO, nel collaborare alla cattura di RIINA, era “in missione per conto di Cosa Nostra”, anche se non era, ovviamente, la missione che lo stesso RIINA aveva inizialmente autorizzato. (E non poteva esserlo perché all'atto della rivelazione fatta da PROVENZANO ad un esterefatto GIUFFRÈ il RIINA era stato già arrestato ad opera di quegli stessi Carabinieri con i quali era intercorsa la presunta trattativa; e quindi, se quelli erano stati i frutti, la missione predetta non poteva essere quella che RIINA aveva inteso autorizzare. Inoltre, all'atto di quella sorprendente rivelazione, PROVENZANO sembrava un'altra persona, perché vagheggiava una strategia che era agli antipodi rispetto a quella imposta da RIINA a tutta l'organizzazione. La missione insomma era iniziata con il placet di RIINA, ma aveva subito, strada facendo, una sostanziale interversione dei suoi fini).

A questo punto sopraggiunge l'arresto di CIANCIMINO, in coincidenza però con la soffiata che permette ai Carabinieri di individuare il DI MAGGIO in quel di Borgomanero, con tutto quello che ne seguì.

Ora, MORI poteva sapere o semplicemente sospettare che vi fosse lo zampino di PROVENZANO in quella soffiata; come poteva non avere alcun elemento di valutazione al riguardo. E ad avere un peso risolutivo al riguardo non possono essere le voci rimbalzate da Catania o la confidenza che il Col. RICCIO raccoglie dalla fonte Oriente, e cioè la convinzione di Luigi ILARDO che fosse stato PROVENZANO a propiziare l'arresto di RIINA (non avendo tale confidenza aggiunto alcun elemento concreto che andasse al di là dei rumors che sottotraccia covavano negli ambienti di

Cosa Nostra); e neppure le convinzioni maturate dallo stesso GIUFFRÈ', ragionando e discorrendo con gli altri esponenti mafiosi del suo gruppo.

*Un'altra fonte del R.O.S. di area provenzaniana: Giuseppe MANISCALCO.*

Vicende successive, tuttavia, lasciano intravedere dei fili sottili che sembrano riannodarsi agli aspetti più oscuri dell'arresto del DI MAGGIO, e alimentare il sospetto che PROVENZANO vi abbia avuto un ruolo. Si scoprirà infatti che Giuseppe MANISCALCO, uomo d'onore della famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato, ma divenuto (a partire dal '95) confidente del R.O.S.<sup>432</sup>, nonché molto legato al reggente del mandamento, Salvatore GENOVESE, ritenuto di area provenzaniana (v. infra) era stato colui che aveva avvisato il DI MAGGIO che BRUSCA lo cercava per ammazzarlo, inducendolo a riparare al nord. Il DI MAGGIO pagò il debito di gratitudine, negando, quando già era divenuto collaboratore di giustizia, che il MANISCALCO fosse uomo d'onore; e grazie anche alla decisione di LA BARBERA e DI MATTEO di avvalersi al dibattimento della facoltà di non rispondere, così sostanzialmente ritrattando la chiamata in correità che entrambi avevano formulato nei riguardi del MANISCALCO, quest'ultimo fu assolto, in primo grado nel processo a suo carico per il reato di associazione e mafiosa ("AIELLO +14"). E a sua volta, non mancò di ripagare il DI MAGGIO, dando ai carabinieri, nella sua veste di confidente, delle imbeccate depistanti sulla catena di delitti che e attentati che avevano insanguinato il territorio di San Giuseppe Jato tra la fine del 1996 e il settembre del 1997. Infatti, sebbene le vittime risultassero persone vicine ai BRUSCA, ne attribuì la paternità a questi ultimi, insinuando che quei delitti fossero funzionali al piano di depistaggio dei BRUSCA, che era già venuto alla luce nella fase iniziale della loro collaborazione, ma che secondo il MANISCALCO persisteva, ed era diretto a screditare i collaboratori di giustizia e in particolare il DI MAGGIO, facendo ricadere su di lui la responsabilità di quei delitti.

---

<sup>432</sup> Come puntualizzato dal Generale MORI, lo sarebbe stato, in una prima fase, dal febbraio 1995 al maggio dello stesso anno, quando fu arrestato; e poi nuovamente dal marzo all'ottobre del 1997, quando venne nuovamente tratto in arresto.

Quando, a seguito dell'ennesimo omicidio, il MANISCALCO iniziò a collaborare con la giustizia (il primo interrogatorio è dell'11 ottobre 1997), confessò la propria partecipazione ad alcuni di quei delitti oltre che l'appartenenza a Cosa Nostra e svelò il disegno ordito dal DI MAGGIO che aveva raccolto intorno a sé un gruppo di uomini d'onore e soggetti a lui fedeli per riprendersi con le armi il territorio di San Giuseppe Jato, orfano dei BRUSCA, ma conteso da altri pretendenti (come Vito VITALE, boss di Partinico).

Ma già subito dopo l'omicidio ARATO, la "fonte" MANISCALCO, incontratosi con il capitano IERFONE ancora nella veste di confidente del R.O.S., aveva sostanzialmente ritrattato la sua precedente lettura dei fatti, ammettendo che quella catena di delitti potessero inquadrarsi in una strategia criminale tesa a defenestrare definitivamente i BRUSCA soppiantandoli nel controllo del territorio di San Giuseppe Jato a beneficio del DI MAGGIO, che indicava nel vero mandante e responsabile di quei delitti. Di tali rivelazioni, che disegnavano scenari assolutamente inediti, il capitano IERFONE fece oggetto di apposita relazione di servizio trasmessa lo stesso 26 settembre 1997 alla Procura di Palermo.

Lo rammenta lo stesso MORI, già nelle dichiarazioni spontanee rese all'udienza dell'8.02.2011, nel processo MORI/OBINU, rimarcando come fu proprio il ROS a segnalare per primo, sulla scorta delle rivelazioni della propria fonte, il probabile ritorno in armi del DI MAGGIO nel territorio di San Giuseppe Jato, così orientando le successive indagini che portarono all'arresto dello stesso DI MAGGIO e dei suoi sodali, incluso il MANISCALCO che poi confessò di avere partecipato ad alcuni dei fatti di sangue: a riprova del fatto che la gestione della propria fonte fu, nei riguardi dell'A.G., assolutamente trasparente, tant'è che di ogni incontro con la fonte venne redatta relazione di servizio e tutte le relazioni di servizio furono portate a conoscenza del magistrato di riferimento (nella persona della dott.ssa PRINCIPATO) a cura degli ufficiali procedenti (IERFONE e DAMIANO)<sup>433</sup>; né vi fu alcun intento di proteggere

---

<sup>433</sup> In particolare, ha precisato ancora il Generale MORI che dal 28 marzo 1997, data dell'informativa che rendeva conto del percorso confidenziale del MANISCALCO fino a tutto il periodo successivo, «di ogni incontro fu trasmessa singola

il DI MAGGIO o altri (*“Io e gli altri ufficiali del R.O.S. non abbiamo protetto il DI MAGGIO, ma invece siamo stati i primi ad evidenziare formalmente la rinnovata operatività illecita”*).

Ma il dato che qui preme segnalare è che dalle dichiarazioni spontanee dello stesso MORI e dai documenti citati a supporto delle proprie affermazioni e versati in atti (come la Relazione semestrale relativa al periodo Giugno-settembre 1997, inviata dal R.O.S. all’Ufficio Criminalità Organizzata del Comando Generale dell’Arma, che dedica una parte al sommario resoconto di attività delittuose da ascrivere con ogni probabilità al gruppo dei collaboratori di giustizia costituito da DI MAGGIO Baldassare, LA BARBERA Gioacchino e DI MATTEO Mario Santo) emergerebbe un sotterraneo e risalente legame del DI MAGGIO al PROVENZANO.

A sostegno dell’ipotesi che il DI MAGGIO fosse determinato a riprendersi il territorio strappatogli a suo tempo dai BRUSCA, spalleggiato dal DI MATTEO a sua volta smanioso di vendicarsi dello stesso BRUSCA (per il sequestro e l’uccisione del figlio Giuseppe) si adombrava, valorizzando le informazioni confidenziali del MANISCALCO, la possibilità che *“il progetto del DI MAGGIO possa godere dell’appoggio del PROVENZANO”*; e si rammentava, sempre a sostegno di tale ipotesi, che lo stesso DI MAGGIO *“a fronte delle molte dichiarazioni rese sul e contro RIINA Salvatore, tanto da contribuire alla sua cattura, fosse invece risultato estremamente vago per ciò che riguardava il PROVENZANO”*. E addirittura, si ipotizzava che il progetto risalisse già al ’93, e che il gruppo di uomini d’onore stretti intorno al DI MAGGIO attendesse la cattura di BRUSCA per soppiantarlo nel dominio di quel territorio.

E in effetti, secondo quanto dichiarato allo stesso MORI, il MANISCALCO, nel delineare al capitano IERFONE lo scenario assolutamente inedito della discesa in campo del DI MAGGIO per riprendersi militarmente il territorio di San Giuseppe Jato, *“aggiunse che una simile ipotesi, per quanto sconvolgente dal punto di vista della*

---

*annotazione che rendeva conto al Magistrato di quanto la fonte veniva comunicando».*

*regola mafiosa, era plausibile solo nel quadro di un accordo intervenuto tra lo stesso DI MAGGIO e il latitante PROVENZANO Bernardo*<sup>434</sup>.

Certo è che il MANISCALCO era legato e devoto al DI MAGGIO, che a sua volta aveva con lui un debito di gratitudine per avergli salvato la vita; come è certo che lo stesso MANISCALCO era a sua volta legato a Salvatore GENOVESE, e quest'ultimo al PROVENZANO: non è solo una conoscenza remota del dott. SABELLA perché in occasione dell'arresto del MANISCALCO gli fu trovato -o lui fece trovare - un bigliettino indirizzato da Bernardo PROVENZANO al GENOVESE, con l'invito ad adottare gli opportuni provvedimenti per fare abbassare la cresta a Vito VITALE. E quel bigliettino insieme ad altri rinvenuti in occasione dell'arresto di Giovanni BRUSCA daranno contezza dell'autenticità dei 14 pizzini dattiloscritti che la fonte ORIENTE aveva consegnato al Col. RICCIO, indicandoli come provenienti dal PROVENZANO.

Ora, è arduo credere che quest'ultimo potesse accettare tra i suoi più fidati "postini" un soggetto come Giuseppe MANISCALCO, che aveva un legame tanto profondo, risalente nel tempo ma più che mai attuale - rispetto all'epoca in cui si prestava a favorire le comunicazioni da e per il boss corleonese latitante - con quel Balduccio DI MAGGIO passato agli onori della cronaca per essere stato colui che aveva consegnato il capo di Cosa Nostra a ai Carabinieri, se lui stesso PROVENZANO, non fosse stato in qualche misura partecipe o non ostile a quel legame (essendo ancora più arduo pensare che ne fosse totalmente all'oscuro) e ai frutti che aveva generato.

*Tasselli di un disegno coerente ma eccentrico rispetto all'ipotesi accusatoria.*

Ma anche se al risultato della cattura di RIINA perseguito come priorità anche strategica si fosse pervenuti per una via investigativa autonoma rispetto alla collaborazione intrapresa per il tramite di CIANCIMINO e frutto di una fortunata

---

<sup>434</sup> Cfr. dichiarazioni spontanee di Mario MORI, pag. 19, verbale di trascrizione udienza dell'8.02.2011, proc. nr. 1760/08 R.G., MORI+1. E dichiarazioni di analogo tenore lo stesso MORI su tutta la vicenda e in replica alla deposizione del dott. SABELLA all'udienza del 21.01.2016.

concomitanza di fattori, la proposta di “dialogo” restava valida perché la cattura di RIINA era una tappa necessaria, ma solo una tappa di un cammino ancora lungo e pericoloso.

Ed ecco che la mancata perquisizione del covo di RIINA, ma anche la contestuale dismissione di ogni attività di intercettazione nei riguardi dei f.lli SANSONE, e poi la perdita di interesse per la pista delle mappe che avrebbe potuto portare troppo a ridosso di un pericoloso latitante che tuttavia poteva, in quel contesto temporale, trasformarsi in un prezioso alleato, tornerebbero come tasselli di un disegno coerente.

E quando Vito CIANCIMINO, che è oramai pronto a tutto pur di non finire i giorni che gli restano da vivere in prigione, si mostra disponibile a riprendere quel lavoro rimasto in sospeso, i Carabinieri del R.O.S. raffreddano ogni entusiasmo e lasciano letteralmente morire quella pista, rinunciando persino ad adoperarsi per nuovi colloqui investigativi. (anche se vi sarà un'appendice investigativa, con la realizzazione, a cura dell'Arma territoriale, circa un anno dopo la richiesta avanzata dalla Procura, di rilievi aerofotogrammetrici).

Ma quand'anche si volesse accedere a questa ipotesi ricostruttiva, di una guerra ibrida, nella quale si profila un'innaturale coalizione di due antagonisti che trescano a distanza o per interposta persona in quanto accomunati dall'interesse a contrastare uno stesso nemico, il rapporto di collaborazione a distanza tra ROS e PROVENZANO s'iscriverebbe comunque in una prospettiva che non giova affatto all'accusa nei riguardi degli ex ufficiali del R.O.S., odierni appellanti. Ne uscirebbe confermato, infatti, che non era negli intendimenti e nei propositi e nelle previsioni di MORI, DE DONNO e SUBRANNI di avviare un negoziato con i vertici mafiosi per una soluzione politica globale. Si sarebbe trattato, piuttosto, di un'operazione di intelligence finalizzata alla costruzione di un'alleanza ibrida, sotto l'impellente di ragioni superiori e di una reciproca convenienza di ragioni contingenti e di reciproca convenienza, anche se suscettibili di acquistare un respiro strategico (sotto il profilo dell'auspicato ripristino di un rapporto di non belligeranza o di conflittualità sostenibile tra Stato e mafia).

D'altra parte, v'è cospicua traccia agli atti di questo processo di una prassi consolidata di contatti e relazioni pericolose tra appartenenti alle forze dell'ordine e membri dell'onorata società, soprattutto prima che il fenomeno del pentitismo esplodesse diventando uno strumento formidabile dell'azione di contrasto alla criminalità mafiosa. Una prassi che peraltro è proseguita anche dopo che quello strumento aveva cominciato a dare, dal maxi processo in poi, i suoi frutti.

Non mancano esempi rilevanti – e Vito CIANCIMINO non era stato il primo caso e non sarebbe stato l'ultimo - del ricorso a confidenti o addirittura a soggetti, organici o contigui alle cosche, con i quali s'instauravano relazioni ambigue in cui era difficile tracciare una netta linea di confine tra la veste di confidente, o di partner di occasionali scambi di favori (e tale poteva essere anche lo scambio di notizie di reciproco interesse): come nel caso delle fonti del M.llo LOMBARDO, o nel caso di SIINO Angelo; o, più lontano nel tempo, come rammenta GIUFFRÈ, nel caso di Rosario RICCOBONO. Per non parlare delle voci sui rapporti di MADONIA Antonino con appartenenti alle forze dell'ordine o ai servizi; o addirittura di esponenti mafiosi che da confidenti si trasformavano in infiltrati per conto dello Stato, ma non del tutto o non ancora passati completamente dalla parte dello Stato: come la fonte ORIENTE, alias ILARDO Luigi, che da confidente del Col. RICCIO fece arrestare non meno di sette pericolosi latitanti ed esponenti delle cosche operanti nella Sicilia orientale, ma nel frattempo saliva i gradini della gerarchia mafiosa, fino al ruolo di vice-rappresentante della provincia mafiosa nissena; o quel Giuseppe MANISCALCO, persona legata a Salvatore GENOVESE, a sua volta reggente del mandamento di San Giuseppe Jato che però, secondo le informazioni in possesso della Procura di Palermo, si collocava nell'area provenzaniana.

Il MANISCALCO, come s'è visto, pur collaborando come fonte confidenziale con i Carabinieri del R.O.S., continuava imperterrito a delinquere per conto di Cosa Nostra, partecipando anche alla vicenda sanguinosa e nota come “il ritorno in armi “ di Baldassare di MAGGIO, che alla testa di un gruppo di affiati a lui fedeli, aveva tentato, quando già era collaboratore di giustizia, a suon di attentati e omicidi di riprendere il

controllo del territorio di San Giuseppe Jato, approfittando della condizione di estrema debolezza dei Brusca. E proprio il MANISCALCO - che aveva un grosso debito di gratitudine nei riguardi de DI MAGGIO, che gli aveva procurato un'insperata assoluzione nel processo per il reato di associazione mafiosa e altri gravi delitti, negando che fosse uomo d'onore e inducendo anche LA BARBERA e DI MATTEO a ritrattare o comunque a non ripetere al dibattimento le dichiarazioni accusatorie che avevano reso nei suoi confronti nella fase delle indagini; e il DI MAGGIO, a sua volta, era grato al MANISCALCO per avergli in pratica salvato la vita avvisandolo che BRUSCA lo cercava per ammazzarlo - aveva depistato i carabinieri, dando loro false imbeccate che facevano ricadere su BRUSCA e sugli uomini d'onore rimastigli fedeli, la paternità di quella catena di delitti: come poi lui stesso ammise, quando, sottoposto a fermo dopo l'ennesimo omicidio (ARATO Vincenzo, uomo dei BRUSCA), iniziò subito a collaborare<sup>435</sup>. E fece trovare, tra l'altro un pizzino di PROVENZANO che era diretto a Salvatore GENOVESE, con delle frasi che suonavano come un invito a

---

<sup>435</sup> Su tutta questa vicenda si rimanda alle deposizioni rese dal dott. Alfonso SABELLA, all'epoca in servizio alla DDA di Palermo, sia al processo MORI/OBINU che al dibattimento di primo grado di questo processo (udienza 8.01.2016). E alle polemiche repliche del Generale MORI, che ha respinto in particolare come notizia infondata quella di presente pressioni del ROS sulla Procura per non proporre appello avverso la sentenza che aveva assolto il MANISCALCO. D'altra parte, lo stesso SABELLA ha ammesso di avere avuto modo di leggere, dopo che avevano deciso di procedere al fermo del MANISCALCO, un'informativa del ROS in cui si dava atto che non era BRUSCA, ma il DI MAGGIO, o uomini legati al DI MAGGIO, gli autori della catena di delitti che avevano insanguinato il territorio di San Giuseppe Jato. Il Generale MORI ha tenuto a puntualizzare che nell'informativa del 28 marzo 1997, il ROS si era limitato a riferire la richiesta della fonte MANISCALCO, proprio in ragione del rapporto fiduciario che si era instaurato, di valutare l'opportunità di non interporre appello avverso la sentenza che lo aveva assolto nel proc. "AIELLO+14", ma senza esprimere alcuna considerazione, e quindi respinge l'insinuazione che il ROS abbia esercitato indebite pressioni per tutelare la sua fonte. Inoltre, puntualizza che in un incontro avvenuto il 26 settembre 1997, e subito dopo l'omicidio ARATO, la fonte predetta aveva avanzato l'ipotesi, assolutamente inedita in quel momento, che i delitti in questione potessero imputarsi al collaboratore di giustizia Baldassare DI MAGGIO, determinato a riappropriarsi militarmente del territorio dei BRUSCA: una possibilità che sconvolgeva le regole mafiose ma che poteva inquadarsi, a detta del MANISCALCO, in "un accordo intervenuto tra lo stesso DI MAGGIO e il latitante PROVENZANO Bernardo". E in questi termini il Capitano IERFONE riferì le notizie della fonte alla Procura di Palermo con relazione di servizio del 26 settembre 1997. Pertanto, fu il ROS per primo, e prima che (nell'ottobre '97) il MANISCALCO venisse arrestato, ad informare la Procura del "ritorno in armi" del DI MAGGIO.



prendere provvedimenti contro Vito VITALE, accusato di avere “invaso” un territorio, come quello di San Giuseppe Jato che non gli apparteneva<sup>436</sup>.

*La prassi di contatti e scambi di favore tra appartenenti alle forze dell'ordine ed esponenti mafiose (c.d. “trattative di polizia”). Le dichiarazioni di Francesco SQUILLACI.*

D'altra parte, la ricerca, sia pure per finalità d'ufficio, di canali di comunicazione e contatti con esponenti anche di spicco delle consorterie mafiose, come rammenta l'Onorevole VIOLANTE, non era un fatto inedito per i tempi, rientrano nella prassi investigativa e nella tradizione di quelle che lui definisce “trattative di polizia”, per distinguerle dalle trattative politiche che sono evidentemente altra cosa.

E in quella calda estate del '92, non erano appannaggio esclusivo del ROS di Mario MORI.

Un'eccezionale conferma in tal senso è venuta, proprio in questo processo, dalle dichiarazioni, o meglio dagli accertamenti a riscontro delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Francesco SQUILLACI<sup>437</sup>.

---

<sup>436</sup> Cfr. pagg. 40-41 del verbale di trascrizione udienza 11.01.2011, proc. nr. 1760/08 R.G. c/ MORI Mario+1, deposizione di Alfonso SABELLA: «...fa trovare un bigliettino in cui, è un bigliettino di PROVENZANO, diretto a Salvatore GENOVESE in cui dice “mi dicono che c'è un certo VITALE che si fa vedere al tuo paese”, sostanzialmente, dice “che ci fa questo VITALE?”. VITALE era chiaramente Vito VITALE di Partinico che forse non era nemmeno uomo d'onore, ma che sostanzialmente per me era l'uomo di BRUSCA e di BAGARELLA, quindi sostanzialmente quelli legati a Salvatore RIINA che stava cercando, da Partinico, di impossessarsi del mandamento di San Giuseppe Jato, rimasto orfano dopo la cattura di BRUSCA. Poi, tra l'altro io su VITALE indagavo per le ricerche e avrei anche intercettato delle conversazioni da cui risultava che lui, a Catania, si era alleato con i Cursoti contro gli uomini di SANTAPAOLA, quindi sostanzialmente secondo me a Catania si stava verificando la stessa guerra, più o meno che c'era a Palermo, tra gli uomini legati a PROVENZANO, da un lato, PROVENZANO-SANTAPAOLA e RIINA-MAZZEI dall'altro».

<sup>437</sup> SQUILLACI proviene dalle fila di Cosa Nostra catanese, essendo stato affiliato formalmente nella famiglia di Catania in un periodo che si è accertato essere compreso tra – e avendo come padrino Eugenio GALEA, reggente della provincia mafiosa di Catania dopo l'arresto di Benedetto SANTAPAOLA – ed ha iniziato a collaborare il 19 aprile 2018, quando era detenuto in espiazione pena e ininterrottamente dalla data del suo ultimo arresto, avvenuto il 12 luglio 1994 (In precedenza era stato arrestato il 26 marzo 1993 e dopo un periodo di ricovero ospedaliero aveva ottenuto gli arresti domiciliari. Si era reso irreperibile a far data dal 1° febbraio '94). E' stato condannato (all'ergastolo) per tre omicidi, tutti commessi nel corso della sua militanza al servizio delle cosche catanesi; l'ultimo è quello in pregiudizio dell'ispettore di

Tra i punti che hanno formato oggetto di tale attività integrativa d'indagine figura quanto riferito dal collaborante in ordine alla cattura di Benedetto SANTAPAOLA (18 maggio 1993), che, suo dire, sarebbe stato venduto da soggetti della sua stessa famiglia, e segnatamente dal cognato (Giuseppe ERCOLANO) e dal cugino (Sebastiano ERCOLANO).

L'arresto di "zù Nitto" aveva suscitato grande sconcerto e sgomento tra gli affiliati alla famiglia mafiosa di Catania, anche perché era noto che godesse di solide protezioni nell'ambiente giudiziario. Si diffuse subito il convincimento che dovesse esservi un traditore all'interno del clan SANTAPAOLA-ERCOLANO (ossia, il nucleo originario e portante della famiglia mafiosa catanese, avente una struttura di tipo federativo, secondo la puntuale descrizione che ne ha dato lo stesso SQUILLACI).

E la conferma si ebbe qualche anno dopo, durante la celebrazione del processo Orsa Maggiore, a carico di numerosi affiliati a Cosa Nostra catanese.

Al dibattimento, era stato sentito un Colonnello o un Maggiore dei R.O.S. di Catania, e attraverso la sua deposizione si venne a sapere che c'era stato un colloquio investigativo tra i ROS e Aldo ERCOLANO ed Eugenio GALEA, rispettivamente vice-rappresentante della famiglia ERCOLANO e rappresentante provinciale.

Gli ERCOLANO, in particolare, possedevano una catena di supermercati a Catania, su cui stavano indagando proprio i Carabinieri, che avevano chiesto ai due esponenti mafiosi di dare una mano a catturare Giuseppe PULVIRENTI, in cambio di un occhio di riguardo nelle indagini in corso. Ma gli avevano risposto picche. E tuttavia, qualche mese dopo, Giuseppe PULVIRENTI detto u Malapassotu – che era latitante dal 1984 – venne arrestato.

Eugenio GALEA era molto amareggiato per queste notizie. Mentre Enzo AIELLO e Natale DI RAIMONDO, affiliati alla famiglia mafiosa catanese e detenuti insieme allo SQUILLACI al carcere di Bicocca a Catania, gli raccomandarono di non dare

---

Polizia LIZIO. Cfr. Nota 146/2 di Prot. del 12.11.2019 e 146/2-1, del 16 dicembre 2019, entrambe a firma del Ten. Col. Antonio PARILLO, Comandante della Sezione Anticrimine di Catania del R.O.S.-Carabinieri, in evasione alla delega d'indagine del P.G. di questo procedimento del 9.10.2019, parimenti versata in atti..

confidenza a Pippo ERCOLANO e alla famiglia ERCOLANO in generale, perché erano stati loro a vendersi zu Nitto, per poi spartirsi tra loro un miliardo (di lire).

Ebbene, sono stati individuati sia l'ufficiale dei carabinieri che aveva depresso al processo Orsa Maggiore, che l'udienza in cui aveva depresso: e precisamente l'udienza del 18.01.1996 del proc. nr. 26/94 a carico di "AIELLO Vincenzo+17", dinanzi alla Corte d'Assise di Catania. Il relativo verbale è stato allegato all'informativa che compendia l'esito degli accertamenti espletati a riscontro delle dichiarazioni di Francesco SQUILLACI.

E' così emerso che, in effetti, il Tenente Colonnello Sergio REGOLI, che era stato Comandante Provinciale del Reparto Operativo dei Carabinieri di Catania dal 1989 al gennaio '93, nell'autunno del '92 fu contattato dall'avvocato Giuseppe LICCIARDELLO, presentatosi a nome dell'organizzazione che faceva capo ai SANTAPOLA e agli ERCOLANO e che in precedenza aveva conosciuto perché segnalatogli da una fonte fiduciaria. (E in diverse occasioni, puntualmente rievocate nel corso della sua deposizione, il Col. REGOLI ebbe modo di constatare che in effetti si trattava di un personaggio assai vicino al clan predetto).

Il LICCIARDELLO, in quell'occasione, avanzò, per conto degli ERCOLANO, la proposta di aiutare i carabinieri a catturare un importante latitante di Cosa Nostra catanese, Giuseppe PULVIRENTI, se gli inquirenti avessero "rallentato" l'indagine sulla catena di supermercati "Superesse". Indicò anche come poter arrivare alla cattura del latitante (che, essendo malato, si contrava quasi quotidianamente con un infermiere che l'avv. LICCIARDELLO era disposto ad indicare ai carabinieri). Il Col. REGOLI rifiutò<sup>438</sup>. Dopo pochi giorni, nell'ultima decade di ottobre i carabinieri fecero irruzione nei locali della Superesse, dove lavorava il LICCIARDELLO e all'interno del suo ufficio trovarono persone certamente appartenenti o riconducibili al clan dei SANTAPAOLA-ERCOLANO; e durante la perquisizione, sopraggiunse anche

---

<sup>438</sup> Dall'informativa del Col. PARILLO risulta che Giuseppe PULVIRENTI venne arrestato il 2 giugno 1993, ad opera ad opera del Comando Provinciale Carabinieri (Reparto Operativo) di Catania.

Eugenio GALEA, all'epoca ancora libero ma già accreditato di essere un esponente di rango del sodalizio mafioso catanese).

Ma ancora più significativo è l'episodio precedente raccontato dall'Ufficiale.

Nell'estate del '92 da fonti fiduciarie erano venute notizie allarmanti sul fatto che fossero in preparazione degli attentati ai danni di magistrati di Catania. Il Col. REGOLI si attivò, sempre attraverso canali e fonti fiduciarie, per avere conferme e ulteriori notizie su questo progetto, e per capire quale fosse la situazione a Catania (cioè i propositi e i progetti delle locali cosche mafiose).

E così accettò di recarsi all'appuntamento procuratogli dal solito LICCIARDELLO – che per inciso poi morì ammazzato – con un personaggio che avrebbe potuto dargli i ragguagli che cercava. La persona che incontrò, in un colloquio a quattr'occhi perché il LICCIARDELLO si ritrasse, altri non era che Aldo EROLANO. Il Col. REGOLI sapeva chi fosse (nel senso che ne conosceva lo spessore criminale) ed ha ammesso di averlo incontrato non in quanto signor ERCOLANO, ma in quanto qualificato esponente mafioso, ancorché all'epoca non attinto da alcuna misura restrittiva.

E proprio perché ne conosceva lo spessore criminale si era preoccupato di informarne preventivamente, trasmettendogli una relazione di servizio, il Procuratore della Repubblica di Catania: non perché fosse obbligato a relazionare al riguardo, o dovesse munirsi di autorizzazione, essendo sua convinzione che come ufficiale di polizia giudiziaria potesse incontrare qualsiasi persona in grado di fornire notizie utili alle indagini, ma perché era molto probabile che l'ERCOLANO fosse monitorato da altre forze di polizia e non voleva correre il rischio di restare immortalato in quale rilievo fotografico o di incappare in microspie piazzate nello studio dell'avv. LICCIARDELLO (che lo avrebbero costretto, non lo dice ma lo lascia intendere, a dover dare imbarazzanti giustificazioni).

L'incontro non ebbe alcun esito, e ne riferì, ma solo oralmente, al Procuratore.

Il Col. REGOLI ha ammesso altresì di essere stato lui a chiedere all'avv. LICCIARDELLO se fosse possibile farlo parlare *con qualcuno, che fosse una persona di un certo rilievo, di una certa importanza*, purché non si trattasse di un latitante. E

quindi, dobbiamo inferirne noi, rispettato questo limite<sup>439</sup>, non v'erano remore di altra natura a che un Alto Ufficiale dell'Arma, comandante di un reparto operativo particolarmente impegnato nella lotta alla criminalità organizzata, incontrasse il capo di un clan mafioso; ed anzi era persino auspicabile che si trattasse di un soggetto bene inserito nelle consorterie mafiose e quindi in grado, se disponibile a farlo, di dare informazioni sensibili su eventuali progetti delittuosi in preparazione.

Il Col. REGOLI in quell'occasione si limitò a riferire oralmente al Procuratore l'esito (negativo) dell'incontro, perché, a suo dire, non aveva obbligo di redigere alcun rapporto da trasmettere all'A.G. Infatti, non stava svolgendo un'indagine specifica, ma solo un'attività mirata a raccogliere elementi per vagliare l'eventuale fondatezza di quanto riferito da fonti fiduciarie. Sta di fatto che almeno una relazione di servizio o un appunto scritto a beneficio del proprio Ufficio lo aveva redatto, perché è stato in grado di precisare giorno e ora dell'incontro con Aldo ERCOLANO (il 22 giugno 1992, alle ore 15:00).

Per completezza, dall'informativa del Col. PARILLO risulta che il Col. REGOLI ebbe (almeno) un secondo incontro con Aldo ERCOLANO, ma in altro contesto, e cioè in carcere – e quindi nell'ambito di un colloquio investigativo – dove l'ERCOLANO era detenuto. E tale colloquio si sarebbe svolto prima del 18 gennaio 1996 e dopo il 1° settembre 1995, per avere notizie sull'omicidio (consumato appunto il 1° settembre 1995) di MINNITI Carmela, moglie di Benedetto SANTAPAOLA.

Va anche detto che le antenne informative del Col. REGOLI all'epoca erano bene orientate.

Anche SQUILLACI ha confermato, aggiungendo ulteriori dettagli, quanto già era stato rivelato da alcuni dei collaboratori di giustizia proveniente dalle fila di Cosa Nostra catanese (come Giuseppe DI GIACOMO e Maurizio AVOLA; contra: la versione giunta alle orecchie di Filippo MALVAGNA è che Benedetto SANTAPAOLA avesse aderito alla proposta di RIINA, ma in effetti questa fu la linea "ufficiale" della famiglia

---

<sup>439</sup> In effetti, Aldo ERCOLANO era stato arrestato in precedenza e detenuto dal 29 novembre 1991 al 9 dicembre 1991. Sarà nuovamente arrestato per essere poi ininterrottamente detenuto, il 27 marzo 1994.

mafiosa catanese), a proposito del dissenso di Benedetto SANTAPAOLA rispetto alla strategia stragista imposta da RIINA, alla quale dovette tuttavia allinearsi (*“Eugenio Galea disse che Benedetto Santa Paola non era d’accordo con le stragi, perché sarebbe stata l’autodistruzione di cosa nostra siciliana, questo lui lo disse per voce di Benedetto Santa Paola....io ho brindato a questo eccidio e me ne vergogno oggi. Per quanto riguarda Benedetto Santa Paola, lui non... era scontentissimo di quello che era successo, perché infatti si distaccò dalla zona dove era latitante e incominciò ad allontanarsi dalla provincia di Catania. Lui era convintissimo che la strage avrebbe comportato una reazione dello stato e quindi ci sarebbero stati dei duri colpi. Tanto è che poi effettivamente nel giro di qualche mese poi furono tutti quanti arrestati”*). Un dissenso, ha precisato lo SQUILLACI, dettato da ragioni di pura convenienza, non solo perché temeva la reazione dello Stato, ma soprattutto paventava di perdere gli appoggi e le protezioni di aveva goduto per anni, da parte di appartenenti alle forze dell’ordine politici e soprattutto magistrati compiacenti (*“Nitto Santa Paola era contrario, era contrario, era contrario a fare... a commettere delle stragi, perché visto che aveva delle connivenze importanti nel mondo istituzionale corrotto e di una parte politica corrotta....”*), ricavandone un’impunità e la tranquillità di potere circolare liberamente, come lui stesso (SQUILLACI) ebbe modo di constatare, avendone beneficiato insieme ai sodali più vicini al boss catanese<sup>440</sup>.

---

<sup>440</sup> Al riguardo, SQUILLACI ha sciorinato una ricca aneddotica attinta al suo vissuto personale, inframezzato a notizie e spiegazioni fornitegli anche da suo padre Giuseppe: *«Io ho vissuto personalmente, che il figlio di Pippo Martiddina, inc.) il mio papà, latitante per mafia, che si commettevano... si discutevano omicidi nel luogo dove faceva la latitanza mio padre, nello stesso posto si commettevano omicidi, si facevano summit di mafia con tutti gli apicali di cosa nostra catanese. Io andavo da Benedetto Santa Paola per i fatti miei, dove gli dicevo quello che succedeva ad Agarna (fonetico), dove era latitante mio padre, che io mi preoccupavo se potesse essere responsabile un domani di un qualcosa nei confronti di Nitto Santa Paola, lui mi diceva esplicitamente che non c’era niente da preoccuparsi, perché era tutto a posto, tant’è che lui stesso un bel giorno voleva venire in bici ad Agarna a trovare mio padre ed io dissi zio ma ca bicicletta cu ti ci porta? Chi ti ci porta in bicicletta, ma è pericoloso, dice non ti preoccupare che siamo a posto, ma non solo io, ma anche voi siete a posto. Quindi questo pensiero è andato ancora oltre, anche per qualche anno ancora, lui era tranquillissimo perché nessuno dava la caccia, non gli dava diciamo la caccia perché a prescindere che prima, prima di fare qualche blitz, o prima di fare qualche azione della forze dell’ordine che faceva nei confronti dei mafiosi, si veniva sempre a conoscenza, si poteva sbagliare una volta su nove, perché c’erano collusioni, c’erano collusioni sia con uomini*

Le stragi, racconta SQUILLACI segnarono una svolta nei rapporti tra Cosa Nostra palermitana e la famiglia mafiosa di Catania, che fino al varo del piano sanguinario e terroristico dei corleonesi erano stati di grande armonia, con reciproci e cruenti scambi di favore (come, a suo dire, la strage mirata all'uccisione di Alfio FERLITO, che sarebbe stato un favore fatto dai palermitani a Benedetto SANTAPOLA; e la strage DALLA CHIESA, alla quale avrebbe partecipato personalmente lo stesso Benedetto SANTAPOLA, che si sarebbe fatto tutore degli interessi di un influente imprenditore catanese, a lui molto legato, Carmelo COSTANZO e altri imprenditori catanesi. E qui verosimilmente il collaborante, che ripete presunte verità circolate negli ambienti mafiosi, ma anche rilanciate da fonti mediatiche, allude ai cavalieri del lavoro di Catania, RENDO e GRACI).

Ma già prima della strage di Capaci i rapporti s'erano incrinati, a causa del dissenso di SANTAPOLA, che, però, tenne per sé le sue perplessità, mandando in sua vece Eugenio GALEA alla riunione (*“perché Eugenio mi disse che lui declinò l'incontro e fece sapere a tutti i capi mafia che aveva... che aveva sull'autorità giudiziaria, che gli dava la caccia spiegata a Catania in quel periodo, e quindi fu una scusa per non presentarsi a quelle riunioni”*) nel corso della quale Salvatore RIINA annunciò che tutta Cosa Nostra avrebbe dovuto muovere guerra allo Stato<sup>441</sup>. E dopo la strage di Capaci, la situazione mutò radicalmente, e anche di ciò SQUILLACI ebbe diretta

---

*della squadra mobile di Catania, con uomini della piazza Giovanni di... piazza Giovanni Verga di Catania dei Carabinieri. Quindi era abbastanza corposa l'amicizia che godeva Nitto Santa Paola nei confronti delle istituzioni, quindi eravamo tranquillissimi per questi fatto. Io ne parlai anche con mio padre, mio padre sicuramente per dirti così vuole dire che è così, c'è poco da fare. Perché guardi la latitanza che trascorreva mio padre era... distanziava da casa mia di qualche chilometro, ed io mi ricordo benissimo che i figli, i fratelli di mio padre, noi figli, mia mamma veniva per i fatti suoi in macchina, dove lì si facevano atti criminali, e si passava la domenica insieme, si passava la festività insieme, bastava, scusi il termine, non voglio denigrare nessuno, bastava un vigile urbano che veniva dietro mia madre, che potevano arrestare mio padre e tutti quelli che erano là, solo per questo».*

<sup>441</sup> Cfr. Francesco SQUILLACI, udienza 19.09.2019: *«In quella riunione si decide che Totò Riina è convintissimo, è convintissimo che dopo la morte di Giovanni Falcone lo stato scenderà a patti con cosa nostra catanese perché avevano una parte della politica che era collusa con cosa nostra, e quindi venivano fatte... venivano fatte delle promesse che Totò Riina ha abboccato, se così si può dire. Quindi le stragi vengono fatte per dare un segnale allo stato e scendere a patti con cosa nostra. Questo è quello che mi riferisce Eugenio Galea ».*

contezza, perché SANTAPAOLA fu costretto a spostarsi altrove, lontano da Catania, in cerca di rifugi sicuri e non circolava più liberamente, e sicuro della sua impunità.

Inoltre, i corleonesi esercitarono forti pressioni affinché anche i catanesi si dessero una smossa (come in effetti BRUSCA ha confermato per essersi personalmente fatto latore dell'insoddisfazione di RIINA). In questo clima maturò la decisione di uccidere l'ispettore LIZIO, particolarmente invisibile alle cosche catanesi per i metodi e l'efficacia delle sue indagini (e anche perché, a dire del MALVAGNA, che lo avrebbe appreso da Aldo ERCOLANO oltre che da suo zio, u Malapassotu, aveva intrapreso contatti con alcuni membri del clan SANTAPAOLA per indurli a collaborare alla cattura dello stesso SANTAPAOLA o di Giuseppe PULVIRENTI<sup>442</sup>).

Ciò che il Col. REGOLI non poteva sapere, però è che SANTAPAOLA alla fine, suo malgrado si era allineato ai voleri di RIINA, e con lui l'intera famiglia mafiosa catanese (SQUILLACI ricorda che brindarono tutti all'indomani della strage, per il successo di un'impresa che dava loro il senso dell'onnipotenza di Cosa Nostra). Così come non poteva sapere che proprio quell'Aldo ERCOLANO che aveva incontrato sperando di riceverne notizie su progetti di eventuali attentati a Catania, aveva suggerito a SANTAPAOLA, sempre a dire del collaborante Francesco SQUILLACI, il nome dell'ispettore LIZIO come vittima da sacrificare per dimostrare ai palermitani che anche Cosa Nostra catanese partecipava all'offensiva scatenata contro le istituzioni (*“Aldo Ercolano era quello che ha pressato a Nittu Santa Paola per commettere questo omicidio, per fare no il favore ai corleonesi o ai Palermitani, per fare capire che cosa nostra catanese è ancora un tutt'uno con cosa nostra Palermitana, perché i stragi non mosi, il Giudice Falcone non mosi, di stragi a Catania non ne voleva fare, quindi*

---

<sup>442</sup> Cfr. deposizione di Filippo MALVAGNA, pagg. 90-91 del verbale di trascrizione udienza del 27.06.2014: «*So che l'ispettore LIZIO era una persona che aveva fatto favori a dei personaggi della malavita catanese contrapposti alla nostra organizzazione e che in un determinato periodo, poco prima che lui venisse ucciso, stava tentando di convincere alcuni membri dell'organizzazione SANTAPAOLA e PULVIRENTI a collaborare con la giustizia e quindi a rendere fattibile la cattura di ANTAPAOLA o del PULVIRENTI. E dopo di che so che è stato ucciso, è stato ucciso da personaggi del gruppo SANTAPOLA e gli hanno sparato e gli hanno buttato una monetina, nel senso per indicare che era una persona venduta*».



*dovevamo dare un segnale a Totò Riina che i catanesi di cosa nostra ancora poteva contare su di lui in sostanza...”).*

Ma a ben vedere, erano – e sono – proprio questi i rischi e le incognite che gravano su prassi e metodi investigativi incentrati sulla ricerca e l’instaurazione di approcci e contatti non solo con ambienti genericamente malavitosi, ma anche con qualificati esponenti della criminalità mafiosa. Il rischio è, in una parola, quello di essere usati dalle potenziali o presunte fonti informative, soprattutto quando si tratti di personaggi di elevato spessore criminale che difficilmente aspirano ad un mero compenso in denaro, assai più di quanto non si riesca ad usarle per trarne elementi utili alle indagini, posto che approcci del genere sottintendono la disponibilità ad un muto scambio di favori (che possono anche consistere in uno scambio delle informazioni in possesso dell’uno e che interessano all’altro).

E il rischio è anche quello di alimentare una sorta di zona grigia di rapporti e comportamenti border line, di relazioni ambigue che finiscono per propiziare smottamenti della coscienza e dell’integrità personali di chi dovrebbe operare avendo sempre e solo di mira l’interesse pubblico e le finalità del proprio Ufficio (come il caso CONTRADA ammonisce).

Ma, al contempo, proprio il raffronto con la coeva esperienza di contatti e approcci dei Carabinieri del R.O. di Catania con esponenti di spicco del clan mafioso SANTAPAOLA-ERCOLANO fa risaltare le peculiarità dell’iniziativa intrapresa in quella stessa estate del ‘92 da MORI e DE DONNO, con l’avallo di SUBRANNI, attraverso i contatti con Vito CIANCIMINO.

Per le ragioni ormai più volte evidenziate (a cominciare dai preliminari e contestuali contatti con esponenti politici e istituzionali), l’operazione CIANCIMINO fu ben altro che l’attivazione o il tentativo di attivare una fonte potenziale di informazioni confidenziali: non foss’altro perché a CIANCIMINO venne affidato un incarico preciso, e la sostanza di quest’incarico fu di aprire un canale di comunicazione con Cosa Nostra veicolando un preciso messaggio in termini di sollecitazione ad un dialogo finalizzato all’obiettivo di neutralizzare la minaccia stragista, colpendo al cuore l’ala

dura e avviandone la disarticolazione, in cambio di un occhio di riguardo (un “rallentamento delle indagini”, per usare le parole con cui il Col. REGOLI descriveva le richieste avanzate per conto del clan ERCOLANO) per quella componente moderata, o al limite per i singoli esponenti mafiosi, che fossero interessati e disponibili a cooperare a tale obiettivo.

Ma detto questo, le stesse ragioni e circostanze che provano la peculiarità dell’operazione CIANCIMINO ci dicono altresì che questo spregiudicato disegno non sottintendeva né implicava alcuna consapevolezza e tanto meno l’accettazione del rischio che ne potesse sortire, come di fatto avvenne, un effetto corroborativo della minaccia stragista, non essendo la sollecitazione al dialogo rivolta agli stessi artefici della minaccia o a chi se ne facesse latore.

## CAPITOLO 7

### LA VICENDA “NAPOLI” E LA VICENDA “RIGGIO”

Ampio spazio è stato dedicato dall’istruzione dibattimentale di primo grado all’approfondimento del tema relativo alle presunte condotte favoreggiatrici poste in essere dal ROS diretto da Mario MORI a beneficio del protrarsi della latitanza di Bernardo PROVENZANO anche in anni successivi a quelli cui si riferiscono i fatti di causa.

E il primo giudice di questo processo è giunto alla conclusione che, sebbene siano emersi elementi che sembrano indicare una separata azione ancora portata avanti negli anni successivi da MORI per riallacciare i rapporti con la contrapposta ala di “cosa nostra” facente capo a PROVENZANO, essi non consentono di sovvertire, sul piano della ricostruzione fattuale, l’esito del giudicato assolutorio formatosi nel separato processo a carico di MORI - e del Maggiore OBINU – ormai definito con sentenza divenuta irrevocabile, in relazione alle condotte a lui ascritte a partire dai fatti di Mezzojuso.

Nessun impedimento ne scaturiva alla possibilità di una rivisitazione critica di quelle vicende giacché la preclusione del *ne bis in idem* impedirebbe di sottoporre il medesimo imputato, cioè MORI, ad un nuovo procedimento per lo stesso fatto; mentre qui le risultanze nuove o da rivalutarsi criticamente rileverebbero solo in funzione della prova della sua colpevolezza in ordine ad un diverso fatto di reato (sul punto è appropriato il richiamo a Cass. 29 gennaio 2014, n. 12943, BAUSONE: “il principio del *ne bis in idem* impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato, ma non di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato, dovendo la vicenda criminosa essere valutata alla luce di tutte le sue implicazioni penali”).

E, con specifico riferimento all’ipotesi di intervenuto giudicato assolutorio, immutata validità deve riconoscersi al principio enunciato già Cass. SS.UU., 23 novembre 1995, FACHINI: “E’ legittimo assumere, come elemento di giudizio autonomo, circostanze

di fatto raccolte nel corso di altri procedimenti penali, pur quando questi si siano conclusi con sentenze irrevocabili di assoluzione, poiché la preclusione del giudizio impedisce l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto di reato che di quel giudicato ha formato oggetto, ma nulla ha a che vedere con la possibilità di una rinnovata valutazione delle risultanze probatorie acquisite nei processi ormai conclusi, una volta stabilito che quelle risultanze probatorie possono essere rilevanti per l'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati. Ed invero, l'inammissibilità di un secondo giudizio per lo stesso reato non vieta di prendere in considerazione lo stesso fatto storico, o particolari suoi aspetti, per valutarli liberamente ai fini della prova concernente un reato diverso da quello giudicato, in quanto ciò che diviene irretrattabile è la verità legale sul fatto-reato, non quella reale del fatto storico”.

Ora, avuto riguardo alle condotte specificamente contestate a MORI nel processo irrevocabilmente definito con la pronuncia resa dalla Corte di Cassazione in data 8.06.2017, e quindi anche al di là del diverso titolo di reato, non è sostenibile la tesi difensiva dell'identità del fatto rispetto a quello per cui qui si procede, essendo peraltro del tutto irrilevante che vi sia una sostanziale sovrapposizione delle fonti di prova assunte nei due diversi procedimenti (cosa che peraltro può concedersi solo in parte e solo con riferimento alle fonti più specificamente vertenti su quel tema di prova, giacché il compendio probatorio di questo processo è assai più ampio e integrato da ulteriori documenti e soprattutto dalle intercettazioni carico di Salvatore RIINA e Giuseppe GRAVIANO).

E secondo il dictum delle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione, “ai fini della preclusione connessa al principio *ne bis in idem*, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona” (v. Cass. Sez. Un. 28 giugno 2005 n. 34655; principio successivamente costantemente ribadito: cnf. Cass. 6 dicembre 2016 n. 3315).

Con l'ulteriore precisazione che, come ribadito anche da Corte Cost. 31 maggio 2016, n. 200, il "fatto" non va ristretto alla sola azione od omissione, ma va identificato nell'accadimento materiale frutto dell'addizione di una serie di elementi, inclusi l'oggetto materiale o fisico, ovvero la modificazione della realtà indotta o prodotta dal comportamento dell'agente.

E nel caso di specie, tutti gli indicatori fattuali passati in rassegna alle pagg. 4695-4696 (ovvero le circostanze di tempo e di luogo, le condotte e anche l'evento in senso naturalistico che ne è scaturito o che quelle condotte hanno concorso a determinare: lì la mancata cattura di PROVENZANO, qui la minaccia e conseguente turbativa delle scelte del Governo della Repubblica, tra le quali non figura, peraltro, neppure in ipotesi, la mancata cattura di PROVENZANO che invece, nella circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2 contestata al solo MORI nel processo ormai definito era motivata dall'essere lo stesso PROVENZANO il garante dell'accordo che prevedeva la concessione di benefici di varia natura a Cosa Nostra in cambio della cessazione della strategia stragista) depongono per la sostanziale diversità dei fatti qui in contestazione: fatta salva – come si legge a pag. 4697 della sentenza - «una limitata coincidenza fattuale per un aspetto, sì centrale nella contestazione del reato per il quale Mori è stato già giudicato, ma del tutto secondario nella contestazione del reato per il quale si procede in questa sede, dal momento che l'omissione della cattura di Provenzano dal 31 ottobre 1995 in poi, oggetto del processo già definito, secondo la contestazione, sarebbe stato soltanto l'effetto della volontà di Mori di assicurarsi ancora per il futuro quell'interlocutore certamente più disponibile al dialogo rispetto a coloro (Riina e i suoi alleati) che erano stati gli ideatori e i principali autori diretti della minaccia, già, peraltro, antecedentemente consumatasi tanto nei confronti dei Governi Amato e Ciampi negli anni 1992-93, quanto nei confronti del Governo Berlusconi nel 1994».

### **7.1.- La lettura che il primo giudice offre delle condotte "oggettivamente" favoreggiatrici della latitanza di Bernardo PROVENZANO: critica.**

Ma assicurarsi, per il futuro, favorendo il protrarsi della latitanza di PROVENZANO, di poter contare su un soggetto più propenso e disponibile alla trattativa, significa, a

tutto concedere, porre in essere condotte funzionali alla trattativa, che a sua volta non è, in sé, una condotta costitutiva di alcun reato; ed è comunque una condotta diversa da quella di minaccia a corpo politico dello Stato, che invece è un reato che si sarebbe consumato ben prima dell'ipotizzato favoreggiamento di PROVENZANO.

In altri termini, le condotte in cui si sarebbe sostanziato tale favoreggiamento non sono – e non possono esserlo anche una questione di diverso orizzonte temporale dei fatti – costitutive del reato di minaccia; e d'altra parte, la trattativa nell'ambito della quale prese corpo il reato di minaccia per cui qui si procede, argomenta sul punto la sentenza impugnata, si svolse, come si ricava anche dal capo d'imputazione, con Salvatore RIINA nella qualità di capo indiscusso di Cosa Nostra, anche se poi alla minaccia concorsero altri esponenti mafiosi tra i quali lo stesso PROVENZANO; e quindi non era oggetto di quella trattativa l'assicurare il protrarsi della latitanza di PROVENZANO.

Ne conseguono due implicazioni decisive, ad avviso del primo giudice.

La prima è la radicale infondatezza dell'eccezione di *ne bis in idem*, sia pure relativamente alle condotte coincidenti con quelle che furono oggetto del processo MORI/OBINU e per le quali si è evocata la problematica dell'operatività del principio anche nell'ipotesi di concorso formale eterogeneo, a seguito dell'intervento di Cost. 200/2016.

La seconda è che il giudicato assolutorio, considerato anche che esso si è formato in ragione della dichiarata carenza dell'elemento soggettivo e non di un accertata insussistenza del fatto, pur comportando l'esclusione, in mancanza di elementi capaci di sovvertirne l'efficacia probatoria, dell'ultima delle condotte ascritte a MORI (frutto peraltro di un'incoerente e infelice formulazione del capo d'imputazione) in relazione al *protrarsi dello stato di latitanza di PROVENZANO Bernardo, principale referente mafioso di tale trattativa*, non pregiudica affatto la prova della colpevolezza di MORI. E ciò proprio in considerazione del fatto che «La prova delle condotte poste in essere dall'imputato Mori negli anni 1992-1993, riconosciute come idonee ad integrare il reato di minaccia qui contestato, sono del tutto autonome ed indipendenti e prescindono totalmente

dal favoreggiamento della latitanza di Provenzano, che, secondo la contestazione dell'altro processo, vi sarebbe stata in relazione alla vicenda Riccio-Ilardo a decorrere dalla data del 31 ottobre 1995».

Il ragionamento dei giudici della Corte d'Assise di primo grado non è, ad avviso di questa Corte, del tutto convincente.

Esso è certamente condivisibile nella parte in cui, in buona sostanza, rimarca che le condotta contesta a MORI – e solo di riflesso agli altri due ufficiali del R.O.S. – in relazione al suo presunto adoperarsi per favorire la latitanza di Bernardo PROVENZANO nel biennio 1995-96 non può assumersi come costitutiva del reato per cui si procede, che non è il favoreggiamento aggravato, ma la minaccia a corpo politico dello Stato, che è un reato istantaneo e si è consumato a novembre del 1993, per ciò che concerne il reato commesso in pregiudizio dei Governi AMATO e CIAMPI; e a dicembre 1994, per ciò che concerne il reato commesso in pregiudizio del Governo BERLUSCONI.

Ma già ai fatti inerenti alla realizzazione di questo secondo reato, MORI, e a maggior ragione gli altri due coimputati ex ufficiali del R.O.S., era del tutto estraneo, non essendo peraltro a lui contestata alcuna condotta inerente a quei fatti (motivo per il quale non vi sarebbe stata neppure ragione di emettere la pronuncia assolutoria che il giudice di prime cure ha nondimeno ritenuto di dover emettere a fronte degli equivoci cui poteva dare origine la formulazione aperta del capo d'imputazione: v. infra).

Il ragionamento in esame non appare altrettanto convincente nella parte in cui nega che la mancata prova del favoreggiamento della latitanza di Bernardo PROVENZANO possa avere qualsiasi refluenza sulla tenuta delle conclusioni raggiunte in ordine alla colpevolezza di MORI (*neppure sotto il profilo della coerenza*).

In realtà, nella prospettazione accusatoria originaria, che il P.G. ha in buona parte ripreso e rilanciato nel tentativo di blindare il giudizio di colpevolezza nei confronti dei tre ufficiali del R.O.S., le condotte favoreggiatrici che si volevano ascrivere a MORI avevano un'innegabile rilevanza probatoria, perché, denotando un pressante interesse dell'imputato ad assicurare, attraverso il protrarsi della latitanza di

PROVENZANO nella veste di garante di un accordo raggiunto a suo tempo e basato su reciproche rinunce, la perpetuazione degli affetti di quell'accordo, ne comprovava, sia pure indirettamente, il pieno coinvolgimento nelle condotte dirette a favorire il raggiungimento dell'accordo medesimo anche a costo di provocare o rafforzare il proposito dei mafiosi di minacciare lo Stato, e segnatamente il Governo della Repubblica.

Nella valutazione operata dal giudice di prime cure invece, *anche in questa sede non sono emerse prove sicure che Mori, che pure certamente aveva individuato sin dal 1993 in Provenzano l'unico possibile interlocutore in "cosa nostra" di una "trattativa" diretta a ristabilire la pacifica "coabitazione" tra Stato e mafia che aveva caratterizzato gli anni precorsi, si sia prodigato concretamente per far sì che lo stesso Provenzano non fosse catturato* ; mentre resta possibile, anche se non provato con certezza, sempre ad avviso del primo giudice, che egli si sia soltanto limitato *ad omettere, per parte sua, attività investigative che avrebbero potuto compromettere, nel futuro, l'ulteriore perseguimento di obiettivi analoghi a quello che egli si era prefissato con l'azione intrapresa attraverso Vito Ciancimino nel 1992.*

Insomma se v'è stato favoreggiamento (e sotto l'aspetto oggettivo una condotta favoreggiatrice è stata accertata), esso non avrebbe comunque costituito oggetto ed esecuzione dell'accordo a suo tempo raggiunto con i vertici mafiosi (o solo proposto loro), non facendo parte delle concessioni pattuite (o almeno non v'è prova, dice la sentenza, né si assume che fosse stata promessa); ma sarebbe stato solo uno strumento volto, nelle intenzioni di MORI, a preservare per il futuro la possibilità di conseguire *obiettivi analoghi a quello che egli si era prefissato con l'azione intrapresa attraverso Vito Ciancimino nel 1992.*

Emergono qui tutti i limiti del pur lodevole sforzo profuso dalla sentenza impugnata di tenere distinti i piani e i profili della trattativa che si sarebbe istaurata tra uomini dello Stato e vertici mafiosi e del reato di minaccia a corpo politico dello Stato per cui qui si procede.



E' vero che la trattativa non è in sé reato, come più volte concesso. E che in astratto possono darsi scenari in cui una trattativa del genere, basata su reciproche concessioni o reciproche rinunce, non dia luogo a comportamenti anche penalmente rilevanti. Ma non è questo il caso di specie. Qui è innegabile che il reato in oggetto prese corpo proprio nell'ambito e attraverso la trattativa intrapresa da MORI e DE DONNO, con l'avallo di SUBRANNI; e l'iter attuativo del reato – intendendo per tale la minaccia a corpo politico dello Stato di cui i tre ufficiali del R.O.S. potevano essere chiamati a rispondere, che è solo quello consumato in pregiudizio dei Governi AMATO e CIAMPI – si dipanò di pari passo con lo svolgimento di quella trattativa.

D'altra parte, sempre nel ragionamento che si dipana in sentenza, l'obiettivo cui, in ipotesi, poteva essere funzionale il preservare la latitanza di PROVENZANO<sup>443</sup> non aveva in sé nulla di illecito proprio perché *analogo*, ossia dello stesso tipo di quello che MORI si prefiggeva di raggiungere attraverso la trattativa con CIANCIMINO nell'estate del '92 (poiché non sarebbe illecita in sé la ricerca di una via negoziale alla composizione del conflitto che Cosa Nostra aveva scatenato, muovendo guerra allo Stato), volendosi preservare le condizioni più propizie al mantenimento di una sorta di pax mafiosa, e contando sulla disponibilità di PROVENZANO a mantenere aperto questo tipo di dialogo.

I comportamenti penalmente rilevanti si anniderebbero, piuttosto, nei modi e nei mezzi con cui si sarebbero perseguiti quegli obiettivi in sé leciti: un insieme di condotte oggettivamente favoreggiatrici della latitanza di PROVENZANO, con riferimento ai fatti occorsi nel biennio 95/96; il concorso nel reato di minaccia a corpo politico dello Stato, per avere suscitato o rafforzato il proposito dei vertici mafiosi di realizzare tale reato e averne agevolato la veicolazione della minaccia al suo destinatario (il Governo

---

<sup>443</sup> Al riguardo sfugge, almeno sotto l'aspetto dei possibili profili di rilevanza penale, la distinzione che invece la sentenza adombra tra l'essersi, in ipotesi, il MORI concretamente adoperato per far sì che PROVENZANO non venisse catturato o l'essersi limitato *ad omettere, per parte sua, attività investigative che avrebbero potuto compromettere, nel futuro, l'ulteriore perseguimento di obiettivi analoghi a quello che egli si era prefissato con l'azione intrapresa attraverso Vito Ciancimino nel 1992*: si può anche parlare di un favoreggiamento "light", ma sempre favoreggiamento sarebbe.

della Repubblica), con riferimento ai fatti e alle condotte contestate nel biennio 92/93. E, per inciso, l'aver nettamente distinto dai fatti per cui qui si procede non solo le condotte, ma anche gli obbiettivi perseguiti nelle due stagioni, che si assumono analoghi, ma pur sempre distinti, rende più agevole, unitamente al diverso orizzonte temporale di consumazione dei fatti in contestazione, superare la pregevole obiezione difensiva che segnala l'incompatibilità strutturale tra il favoreggiamento contestato a MORI, e aggravato dalla finalità di assicurare il prodotto di pregressi delitti tra i quali anche quello per cui qui si procede, e l'ipotesi che lo stesso MORI abbia concorso a quest'ultimo.

E sempre volendo seguire le linee di ragionamento, non del tutto esplicitate, del primo giudice, un conto era tendere un ramoscello d'ulivo o tenere un contegno "protettivo", in una temperie profondamente mutata perché da due anni non si verificavano delitti eclatanti (anche se va considerata la mancata strage allo Stadio Olimpico che risalirebbe al 23 gennaio 1994) e nei riguardi di un PROVENZANO già individuato fin dal 1993 come *l'unico possibile interlocutore in "cosa nostra" di una "trattativa" diretta a ristabilire la pacifica "coabitazione" tra Stato e mafia che aveva caratterizzato gli anni precorsi*<sup>444</sup>; o comunque quale soggetto certamente più propenso e disponibile al dialogo di quanto non fosse stato Salvatore RIINA (che aveva sì

---

<sup>444</sup> Per una più agevole comprensione di questo passaggio del ragionamento in esame si veda quanto scrivono i giudici della Corte d'Assise a pag. 4688: «Elementi di conferma del ruolo dell'imputato Mori sin qui delineato si traggono, poi, anche dalla vicenda riferita dal teste Nicola Rao (v. Parte Terza, Capitolo 31), laddove Mori, volutamente senza apparire (e non certo per caso), e, quindi, come per lanciare un messaggio a coloro che, essendo a conoscenza delle precedenti interlocuzioni, potevano comprenderlo ed interpretarlo, in un certo senso, da un lato, delimita l'oggetto del dialogo ancora nell'attenuazione del rigore carcerario che avrebbe potuto chiudere definitivamente la stagione delle stragi e, dall'altro, individua in Bernardo Provenzano il naturale interlocutore di quel dialogo, così accantonando definitivamente Salvatore Riina sulla scia dell'iniziativa già intrapresa nel precedente mese di luglio con l'incontro con Di Maggio finalizzato a canalizzare sino al Ministro Conso la necessità di scegliere, a quel punto, tra la mafia "buona" (quella facente capo a Provenzano ed ai suoi alleati) con la quale si poteva coabitare e dialogare, e la mafia "cattiva" (già facente capo a Riina e, in quel momento, ai suoi accoliti e più fidati alleati), che dopo le ulteriori stragi di Firenze, Milano e Roma si era dimostrata, invece, inadatta alla "trattativa" per le condizioni che sin dall'anno precedente Riina aveva imposto e dalle quali non intendeva minimamente derogare nel delirio di onnipotenza che lo caratterizzava e che bene è stato evidenziato ancora dalle sue conversazioni in carcere intercettate nel 2013».

accettato di trattare, ma a suo modo, e cioè imponendo le sue condizioni non negoziabili).

Altro sarebbe stato tendere un analogo ramoscello d'ulivo allo stesso RIINA, quale capo dell'ala stragista, così accettando il rischio che la profferta di dialogo venisse interpretata come un gesto di debolezza, o addirittura utilizzando (MORI) la minaccia, ottenuta in risposta alla sollecitazione al dialogo, come strumento di pressione per condizionare le scelte del Governo in modo da addivenire ad una soluzione "politica" del conflitto.

E', quella offerta dal primo giudice, una lettura astrattamente plausibile non rispettosa delle risultanze processuali.

Anzitutto, essa dà per scontato che la proposta di dialogo avanzata da MORI nell'estate del '92, con la mediazione di Vito CIANCIMINO, fosse rivolta a Salvatore RIINA, o comunque che questi ne fosse il naturale e principale destinatario, in quanto capo di Cosa Nostra: così trascurandosi, però, il dettaglio tutt'altro che trascurabile che contemporaneamente allo sviluppo della trattativa con CIANCIMINO, MORI si preparava e si attrezzava sul piano operativo per la cattura dello stesso RIINA. E sarà proprio questa la piega che prenderà la collaborazione instauratasi tra CIANCIMINO e i Carabinieri: una piega che non fu l'effetto di un mutamento improvviso di strategia da parte di MORI, ma il naturale sbocco di un disegno in quei termini adombrato fin dall'inizio.

In secondo luogo, è francamente arduo ricavare dai comunicati suggeriti e in larga parte addirittura dettati al giornalista Nicola RAO – che li trasfuse nei due lanci dell'agenzia di stampa ADNKRONOS del 10 dicembre 1993, nel primo dei quali si indicava, tra l'altro, Provenzano come mandante delle stragi del 1993, mentre nel secondo si ricollegavano le stragi all'inasprimento del regime carcerario ed alla volontà, da parte dei mafiosi, di intimidire lo Stato – la prova che MORI avesse individuato nel 1993 in PROVENZANO un possibile interlocutore, più propenso di quanto non fosse stato RIINA, ad una trattativa che avesse ad oggetto la concessione di benefici carcerari per chiudere la stagione delle stragi: perché per quanto si potesse parlare di "bombe del

dialogo”, è pur vero che in quei comunicati si additava PROVENZANO come l’artefice principale e l’ispiratore delle terribili stragi in continente. E ciò induce a ritenere che altro fosse il senso del messaggio che MORI aveva inteso inviare (anche allo stesso PROVENZANO) attraverso quei lanci d’agenzia.

In terzo luogo, la lettura offerta dal primo giudice, che insiste sul presupposto di una trattativa intrapresa a suo tempo con Salvatore RIINA, non spiega il brusco revirement della interlocuzione con Vito CIANCIMINO, avvenuta proprio quando si materializzò la disponibilità dei vertici mafiosi, e dello stesso RIINA, a far conoscere le proprie richieste; né spiega la contestuale perdita di interesse a ricevere informazioni anche sull’altro boss corleonese latitante, pur essendo Vito CIANCIMINO accreditato di avere con Bernardo PROVENZANO contatti non meno stretti di quelli che poteva avere con Salvatore RIINA .

In realtà il problema della cattura di PROVENZANO, o meglio di un concreto interesse di MORI a perseguire un simile obiettivo, si stagliava già sullo sfondo di quella trattativa, tanto più se è vero, come la sentenza appellata perentoriamente assume, che *MORI certamente aveva individuato sin dal 1993 in Provenzano l’unico possibile interlocutore in “cosa nostra” di una “trattativa” diretta a ristabilire la pacifica “coabitazione” tra Stato e mafia che aveva caratterizzato gli anni precorsi: poiché non potevano essere state le rivelazioni di CANCEMI, o solo quelle rivelazioni, ad illuminare MORI su quali fossero i reali orientamenti strategici di PROVENZANO fino a dargli la certezza che egli fosse l’unico possibile interlocutore in “cosa nostra” di una “trattativa” diretta a ristabilire la pacifica “coabitazione” tra Stato e mafia.*

Ed allora, sceverare quali fossero nel contesto di “quella” trattativa – e quindi non solo con riferimento a progetti o propositi concepiti in stagioni successive a quella cui si riferiscono i fatti qui in contestazione - le reali intenzioni e l’atteggiamento di MORI rispetto al problema della cattura di PROVENZANO non è un tema di prova che possa facilmente liquidarsi come secondario o praticamente ininfluente rispetto alla tenuta del giudizio di colpevolezza dello stesso MORI per le condotte ascrittegli in relazione ai fatti accaduti nel 1992 e nel 1993.

Motivo per il quale questa Corte ha ritenuto di dover dare spazio in questo secondo grado del giudizio allo sforzo di approfondimento sollecitato dall'Ufficio requirente per veicolare e sottoporre a verifica dibattimentale le nuove risultanze acquisite solo dopo la pronuncia di primo grado o emerse (parzialmente) di segreto investigativo che le copriva, con particolare riguardo a due vicende che per comodità si menzioneranno come “vicenda NAPOLI Giovanni” e “vicenda RIGGIO Pietro”.

## **7.2.- Le nuove risultanze sul presunto favoreggiamento della latitanza di PROVENZANO Bernardo.**

Ogni qualvolta si è scavato sul tema della presunta protezione della latitanza di PROVENZANO da parte dei Carabinieri del R.O.S. diretto da Mario MORI, e dagli ufficiali a lui direttamente sottoposti, gli aspetti di opacità evidenziati – e stigmatizzati – anche nella sentenza di primo grado del processo MORI/OBINU (che si richiama, sotto questo profilo, alle valutazioni critiche espresse dai giudici del processo definito a carico dello stesso MORI e di Sergio DE CAPRIO con sentenza di assoluzione per la condotta di favoreggiamento contestata in relazione alla mancata perquisizione del covo di RIINA), si sono ispessiti.

Nuovi elementi fattuali e di valutazione si sono aggiunti, con il risultato che dubbi, perplessità sospetti sull'operato dei Carabinieri e sulle loro reali intenzioni, invece che dissolversi, ed essere definitivamente fugati o sopiti, ne sono usciti avvalorati e rilanciati. Senza mai raggiungere, va detto subito, la soglia minima necessaria di certezza probatoria, quanto alla sussistenza del dolo di favoreggiamento.

Già la sentenza di primo grado del processo MORI/OBINU (Tribunale Palermo, 17.07.2013) aveva ritenuto che “*la condotta attendista prescelta con il concorso degli imputati sia sufficiente a configurare, in termini oggettivi, il reato addebitato*”, dovendo “*ammettersi che nell'arco di tempo oggetto della contestazione siano state adottate dagli imputati scelte operative discutibili, astrattamente idonee a compromettere il buon esito di una operazione che avrebbe potuto procurare la cattura di Bernardo Provenzano*”. Ma era poi pervenuto alla conclusione di dover assolvere

gli imputati con la formula perché il fatto non costituisce reato sul presupposto che *“benché non manchino aspetti che sono rimasti opachi, la compiuta disamina delle risultanze processuali non ha consentito di ritenere adeguatamente provato – ad di là di ogni ragionevole dubbio, come richiede l’art. 533 c.p.p. – che le scelte operative in questione, giuste o errate, siano state dettate dalla deliberata volontà degli imputati di salvaguardare la latitanza di Bernardo Provenzano o di ostacolarne la cattura”*.

La sentenza d’appello (v. Corte d’Appello di Palermo, 19.05.2016), come rammenta il primo giudice di questo processo, è andata persino oltre, anche se ha finito per confermare l’esito assolutorio e la relativa formula, non potendosi escludere che gli imputati, *“pur avendo presente la connessione causale tra il loro agire e l’evento (sottrazione del Provenzano alla cattura), abbiano realizzato le condotte loro contestate, per trascuratezza, imperizia, irragionevolezza o, piuttosto per altro biasimevole motivo”*.

La citata sentenza d’appello ha tuttavia respinto la richiesta della difesa che sollecitava una riforma della statuizione di primo grado nel senso di assolvere gli imputati per insussistenza del fatto, sul rilievo che *“fermi restando i grandi meriti nel campo della lotta al terrorismo e della criminalità organizzata di questo reparto di eccellenza dell’Arma dei Carabinieri e i lusinghieri giudizi sull’operato complessivo del Mori espressi da autorevoli esponenti di Autorità civili e militari – molti episodi connotano di opacità l’operato di questa articolazione dell’Arma in quel periodo, evidenziando una serie di incongruenze anche con riferimento ai fatti specifici che ci occupano ed a quelli precedenti o successivi che con questi hanno attinenza. Basti a tal uopo richiamare alcune delle risultanze che sono state riversate nel processo e che hanno riguardo, in particolare, alla mancata perquisizione del covo di Riina e all’episodio relativo alla presunta, omessa cattura di Benedetto Santapaola in Terme Vigliatore, nell’aprile 1993”*. Conseguentemente, non poteva *“non concordarsi con i Giudici di primo grado laddove gli stessi affermano la sussistenza sotto il mero profilo oggettivo delle condotte ascritte agli imputati che possono, in astratto, anche con giudizio ex ante, configurare sotto il mero profilo oggettivo il reato addebitato agli imputati”*.

Ebbene, come già anticipato, anche la sentenza qui appellata è giunta alla conclusione che non siano emersi elementi sufficienti a sovvertire, in relazione al giudizio di responsabilità nei riguardi di MORI e degli altri ufficiali del R.O.S. suoi presunti correi per il diverso reato di cui all'art. 338, c.p., il giudicato assolutorio formatosi nel processo MORI/OINU in ordine alle condotte ivi contestate per il biennio 1995/1996. Nel senso che non si è raggiunta la prova di un deliberato intento di MORI di proteggere la latitanza di PROVENZANO, pur uscendone corroborata la certezza già raggiunta in quel processo, ad onta dell'esito assolutorio, che l'insieme di ritardi, atteggiamenti o condotte dilatorie, omissione nell'approntamento di servizi o nell'attivazione di tecniche e strumenti di monitoraggio dei probabili favoreggiatori o negli accertamenti volti ad identificarli compiutamente e nel raccordarsi con l'autorità giudiziaria di riferimento (non già per renderla edotta dei contenuti delle rivelazioni che la fonte ORIENTE, alias Luigi ILARDO, andava facendo all'ufficiale, il Col. RICCIO, che la gestiva – anche se, per le eventuali notitiae criminis emerse non poteva scaricarsi l'obbligo di referto soltanto sull'ufficiale predetto – quanto per aggiornarla sugli sviluppi dell'indagine mirata alla cattura del latitante più ricercato all'epoca, almeno dal R.O.S.) si è tradotto in una condotta oggettivamente a compromettere il raggiungimento dell'obbiettivo di catturare Bernardo PROVENZANO, e dunque in una condotta di oggettivo favoreggiamento della sua latitanza.

E deve convenirsi che anche dall'ulteriore approfondimento istruttorio espletato in questa sede su tale tema di prova escono avvalorati dubbi e perplessità sull'operato complessivo dei Carabinieri.

Ma, nella valutazione operata dal giudice di prime cure, il duplice esito sopra richiamato, se da un lato rendeva obbligata la decisione di assolvere gli ufficiali del R.O.S. (non già dal reato di favoreggiamento, per cui MORI era stato già giudicato e assolto, bensì) dal diverso reato per cui si procedeva a loro carico, e limitatamente alla condotta loro contestata per avere, successivamente alle altre due specifiche condotte loro ascritte, assicurato *il protrarsi dello stato di latitanza di PROVENZANO Bernardo, principale referente mafioso di tale "trattativa"* (una contestazione che

prefigurava che fin dall'inizio fosse stata stipulata un'intesa con PROVENZANO che avesse come corrispettivo della rinuncia allo stragismo anche il prodigarsi di MORI per favorirne la latitanza) dall'altro non sarebbe affatto incompatibile con la tesi accusatoria sposata in sentenza.

Opposta sarebbe la conclusione cui si dovrebbe pervenire, ad avviso del primo giudice, se fosse provato che non vi fu alcuna condotta favoreggiatrice (come postulavano i difensori di MORI e OBINU); o se si fosse accertata una chiara e inequivocabile volontà e determinazione di pervenire alla cattura di PROVENZANO, assunto realmente come obbiettivo prioritario dell'impegno investigativo profuso dal R.O.S. diretto da Mario MORI nell'ambito delle indagini sulla criminalità mafiosa in Sicilia. Poiché così non è, rimane impregiudicata sempre ad avviso del primo giudice, la possibilità che gli ufficiali del R.O.S. abbiano concorso al reato di minaccia a corpo politico dello Stato, sia pure limitatamente alle prime due condotte loro ascritte.

Conseguentemente, il giudicato assolutorio già formatosi nei processi a cui il Generale MORI è stato in precedenza sottoposto non può ovviamente spendersi processualmente o essere valutato come elemento di validazione dell'ipotesi accusatoria (come avrebbe potuto esserlo, sia pure nei limiti di cui all'art. 338 bis c.p.p., un giudicato di condanna), ma neppure può affermarsi che esso vi frapponga un ostacolo insormontabile.

Parzialmente diversa è la conclusione cui questa Corte ritiene di dover pervenire.

Come già anticipato, anche in esito alla rinnovazione istruttoria disposta in questo secondo grado del giudizio sono emersi elementi fattuali e di valutazione che implementano il plafond già cospicuo di dubbi e perplessità sull'operato dei Carabinieri del R.O.S. e gli aspetti di opacità che erano emersi già nel corso dei processi definiti con le sentenze irrevocabili sopra richiamate, come pure nel corso dell'istruzione dibattimentale del giudizio di primo grado del presente processo.

E ci riferiamo in particolare alle nuove risultanze emerse in relazione alla vicenda dell'arresto di NAPOLI Giovanni, già condannato per associazione mafiosa e tra i principali favoreggiatori della latitanza condotta da Bernardo PROVENZANO per



molti anni in quel di Mezzojuso; e agli elementi desumibili dalla vicenda per molti aspetti sconcertante di RIGGIO Pietro.

Ma il dubbio che residua, o che addirittura esce corroborato (senza tuttavia approdare alla certezza probatoria che sarebbe necessaria per trarne un verdetto di colpevolezza), nella diversa prospettiva di ricostruzione dei fatti cui questa Corte ritiene di dover aderire per restare fedele alle risultanze acquisite, finisce per giovare alla Difesa, assai più che alla Pubblica Accusa, o almeno giova alle ragioni difensive che militano per l'esclusione del dolo (di concorso nel reato) di minaccia a corpo politico dello Stato.

Già s'è visto che l'iniziativa intrapresa dagli ufficiali del R.O.S. nell'estate del '92 attraverso i contatti con Vito CIANCIMINO aveva come finalità precipua o esclusiva quella di fermare le stragi, ovvero l'escalation di inaudita violenza mafiosa che faceva paventare nuovi eccidi e delitti eclatanti dopo la strage di Capaci.

E questo è un primo punto fermo nella ricostruzione fattuale cui si accennava.

Si è anche detto che la finalità predetta sarebbe ex se incompatibile con l'elemento soggettivo del reato ascritto agli stessi Carabinieri.

Ma quand'anche si reputasse tale argomento insufficiente od opinabile – sotto il profilo che non potrebbe escludersi un interesse a corroborare la minaccia come strumento di pressione sulle scelte delle Autorità di Governo – una rilettura serena della vicenda dei contatti tra R.O.S. e CIANCIMINO e della collaborazione che ne scaturì conduce a ritenere che la proposta di accordo che si voleva veicolare a Cosa Nostra attraverso Vito CIANCIMINO e i suoi referenti mafiosi non aveva come suo naturale destinatario Salvatore RIINA e i suoi più fedeli luogotenenti, come lui convinti assertori della linea stragista; ma era diretta, piuttosto, a quella componente di Cosa Nostra che, insofferente della leadership di RIINA e preoccupata delle conseguenze di uno scontro frontale con lo Stato, fosse disponibile a collaborare alla cattura di RIINA e quindi alla decapitazione dello schieramento stragista o ala dura dell'organizzazione mafiosa: con l'obiettivo ulteriore di disarticolare tale schieramento, in modo che a prevalere fosse quella componente più propensa, per sua stessa vocazione, a coltivare con lo Stato e le Istituzioni un rapporto di non belligeranza: una *coabitazione felice* o almeno *pacifica*,

che, dal punto di vista dei mafiosi, ripristinasse condizioni generali propizie al fine di sviluppare impunemente i propri affari, infiltrando, come era sempre avvenuto, il tessuto economico e istituzionale invece di sconvolgerlo con una violenta contrapposizione frontale.

Ora, nell'estate-autunno del '92 si poteva, *forse*, dubitare o non essere *ancora* certi che quella componente relativamente moderata dell'organizzazione mafiosa facesse capo proprio a Bernardo PROVENZANO (anche se i molteplici elementi in precedenza scrutinati fanno ritenere che i Carabinieri avessero già maturato tale convincimento); ma nell'autunno inoltrato del 1995 e nell'anno seguente il bagaglio di conoscenze degli apparati investigativi sulle dinamiche mafiose e sui contrasti interni a Cosa Nostra si era notevolmente arricchito. E l'uscita di scena prima dei fratelli GRAVIANO (arrestati a Milano il 27 gennaio 1994), poi di Bagarella (24 giugno 1995) e quindi di Giovanni BRUSCA (20 maggio 1996) che avvierà tre mesi dopo un percorso collaborativo sia pure inizialmente molto travagliato, non poteva che avere rafforzato la leadership di PROVENZANO. Né poteva valutarsi come una coincidenza fortuita che al rafforzamento del potere di PROVENZANO avesse corrisposto l'abbandono di fatto della linea stragista. L'ultima strage, peraltro mancata e della quale solo ex post si avrà notizia (addirittura ancora sino alla conclusione del processo a carico di MORI e DE CAPRIO si faceva risalire tale evento al novembre del 1993) è quella progettata allo Stadio Olimpico di Roma, che precedette di 4 giorni l'arresto dei fratelli GRAVIANO. E poi il R.O.S., tramite il Col. RICCIO, rientrato nei ranghi dell'Arma e subito aggregato al R.O.S (con effetto dal 31 ottobre 1995), per proseguire l'indagine incentrata sulla gestione della fonte "ORIENTE" affluiscono le notizie che dall'interno di Cosa Nostra la fonte predetta, alias Luigi ILARDO, boss della provincia mafiosa di Caltanissetta, cugino di Piddu MADONIA riversa al Col. RICCIO sulle dinamiche di potere in atto, sulla progressiva modificazione dei rapporti di forza e degli equilibri interni a Cosa Nostra, e sugli orientamenti strategici di PROVENZANO, sempre più in dissenso rispetto a BAGARELLA e a BRUSCA.

Ed allora, una volta esclusa in radice qualsiasi ipotesi di collusione con i mafiosi, se MORI e SUBRANNI potevano avere interesse a preservare lo status libertatis di PROVENZANO, e dunque anche a voler dare credito al dubbio che in effetti continua ad allignare sulla correttezza dell'operato del R.O.S. per ciò che concerne le indagini mirate alla cattura del predetto boss corleonese, esso ben poteva essere motivato dal convincimento che la leadership di PROVENZANO, meglio e più efficacemente di qualsiasi ipotetico e improbabile patto, avrebbe di fatto garantito contro il rischio del prevalere di pulsioni stragiste (mai del tutto sopite, potendo Salvatore RIINA contare sempre su un vasto consenso e su non pochi sodali rimasti a lui devoti) o di un ritorno alla linea dura di contrapposizione violenta allo Stato.

V'erano dunque indicibili ragioni di "interesse nazionale" a non sconvolgere gli equilibri di potere interni a Cosa Nostra che sancivano l'egemonia di PROVENZANO e della sua strategia dell'invisibilità o della "sommersione", almeno fino a che fosse stata questa la linea imposta a tutta l'organizzazione. Un superiore interesse spingeva ad essere alleati del proprio nemico per contrastare un nemico ancora più pericoloso. Ma al contempo, per essere padroni e non pedine di un gioco così rischioso, bisognava che i Carabinieri fossero in grado di controllare i movimenti dell'avversario, divenuto suo e loro malgrado alleato nel disegno di mantenere un assetto di potere mafioso che sancisse l'egemonia della componente moderata.

Ecco perché, giusta l'ipotesi considerata, il R.O.S., lungi dal disinteressarsi delle indagini mirate alla cattura di PROVENZANO, ne avrebbe fatto, apparentemente, un obiettivo prioritario del proprio impegno investigativo in Sicilia, finendo per acquisire, anche se solo di fatto e senza avere esercitato alcuna pressione (ed è lo stesso MORI ad ammetterlo nel replicare piccato alle dichiarazioni del dott. SABELLA) una sorta di monopolio di quelle indagini.

Conoscere la rete di favoreggiatori era essenziale per potere esercitare comunque una pressione sul boss corleonese, e alimentare in lui la consapevolezza che i Carabinieri avessero la possibilità e la capacità di porre fine alla sua latitanza, e tuttavia non l'avrebbero fatto finché vi fosse stata una convenienza in tal senso: e l'unica

convenienza a non andare a fondo delle attività investigative dirette alla cattura del boss corleonese si legava alla condizione che questi riuscisse a mantenere il controllo delle pulsioni stragiste e che sotto il suo comando tutta Cosa Nostra restasse fedele e ligia alla strategia della sommersione.

E' proprio questo lo stato d'animo di PROVENZANO descritto da GIUFFRE' quando si sparse la notizia che ILARDO era stato un confidente dei Carabinieri. Un mix di preoccupazione e di ostentazioni di sicurezza che lo indussero a moltiplicare sì le precauzioni e ad essere sempre più esigente con i sodali che lo assistevano e proteggevano nella sua latitanza; ma, al contempo, a non cambiare la rete dei favoreggiatori e soprattutto il territorio in cui proseguire la sua latitanza (che rimase Mezzojuso fino a quando, il 30 gennaio 2001, la Polizia di Stato non fece irruzione in uno dei casolari messigli a disposizione da Colo LA BARBERA nei quali era solito tenere incontri riservati con altri uomini d'onore: e in quella circostanza furono arrestati lo stesso LA BARBERA Nicolò e Benedetto SPERA).

**7.2.1.- Le dichiarazioni di Antonino GIUFFRE' sulla latitanza di PROVENZANO**  
PROVENZANO, a dire di Antonino GIUFFRE', uno dei capimafia a lui più fedeli e vicini, dopo l'arresto di RIINA non lasciò mai i territori di Belmonte Mezzagno e Mezzojuso, come luoghi eletti per la sua latitanza e teatro degli incontri con gli esponenti mafiosi a lui più vicini, come SPERA o GIUFFRE', se non dopo l'arresto di Benedetto SPERA nel 2001. Più esattamente, dal gennaio '93 e fino al '94, gli incontri di GIUFFRE' con PROVENZANO avvenivano prevalentemente in territorio di Belmonte Mezzagno ed era Benedetto SPERA a combinarli. Poi, nel '94, SPERA ebbe "problemi" con la giustizia (fu arrestato e condannato a 8 anni), e allora PROVENZANO si spostò su Mezzojuso. A gestire la sua latitanza erano i LA BARBERA e un certo NAPOLI Giovanni. Gli incontri non erano più così frequenti come prima, anche perché pure GIUFFRE' si era dato alla latitanza; ma si susseguivano comunque con una cadenza di 15-20 giorni. Gli scambi di pizzini invece avvenivano settimanalmente:

«Questo è importante, perché fino a un certo periodo, cioè oltre a Belmonte Mezzagno, come ho detto, c'è stata qualche riunione anche... Qualche incontro, per meglio dire, a Bagheria, e qualche altro incontro a Palermo. Successivamente, attorno all'inizio del 94, mi sembra, e in modo particolare mi sembra che è lo Benedetto Spera avrà dei problemi con la giustizia, e quindi diciamo che su Belmonte Mezzagno non faremo più appuntamenti, o almeno io, con il Provenzano. Diciamo che il luogo abituale, o per meglio dire per la stragrande maggioranza degli incontri che io avrò con il Provenzano, avverranno nel territorio di Mezzoiuso. E quindi diciamo che buona parte, dal 94 fino al giorno dell'arresto del Benedetto Spera nel casolare di Cola La Barbera, i nostri incontri avverranno su territorio di Mezzoiuso. Poi, successivamente diciamo, dopo l'arresto di Benedetto Spera, lui abbandonerà il territorio di Mezzoiuso, perché bruciato diciamo, e si avvicinerà al territorio di Ciminna (...) tenga presente che io ero latitante e quindi gli incontri avvenivano più alla lunga, anche se diciamo possiamo dire ogni quindici - venti giorni in linea di massima e poi dipendevano anche diciamo dalla urgenza degli argomenti di cui sia io che lui avevamo di bisogno. Posso dire ogni quindici - venti giorni, posso dire altrettanto che settimanalmente avevamo uno scambio o quasi di pizzini o di lettere con lo stesso Provenzano (...) A Mezzoiuso, fino come ho detto, all'arresto del Benedetto Spera, e quindi siamo all'inizio del 2001, se non vado errato, la latitanza era gestita da Cola La Barbera per un verso, di Mezzoiuso, e dal dottore Napoli per un altro verso, ma diciamo in modo particolare da Cola La Barbera a dai suoi familiari, i fratelli e i nipoti».

Degno di nota è il fatto che GIUFFRÈ' abbia fornito una dettagliata descrizione dei luoghi eletti per gli incontri in territorio di Mezzoiuso e dei personaggi che nella cui disponibilità erano gli immobili utilizzati per quegli incontri, tutti comunque poco distanti gli uni dagli altri e nella disponibilità di Cola LA BARBERA e di suoi prossimi congiunti (come in effetti si è accertato):

«Diciamo sempre in territorio tra Mezzoiuso e Campofelice di Fitalia. Vi è una azienda, non so se ancora è gestita dagli stessi, che era gestita da un parente di Cola

*La Barbera, se ricordo bene era il fratello. Lui spesso con il suo gregge, li mettevano insieme là e quindi in questa azienda, in questo fabbricato ci si saliva sulla destra, scendendo per Agrigento, sullo scorrimento veloce, vi era una stradella sferrata e si arrivava a un caseggiato dove vi era una modesta, un modesto fabbricato rurale (PAROLE INCOMPRESIBILI) e abbiamo fatto io e lui tanti appuntamenti. Un altro luogo dove con il Provenzano ci si incontrava, era in una villetta attigua altra azienda del Cola La Barbera stesso, che aveva preso in affitto questa villetta che, se ricordo bene, era del genero del La Barbera. In questa villetta ho fatto tanti appuntamenti pure. In un altro caseggiato, in un'altra azienda agricola di un altro fratello, di un altro parente del La Barbera Cola, che era questo invece sulla destra di Mezzoiuso, del paese di Mezzoiuso. Si saliva sulla strada per andare a Mezzoiuso, poi si andava a destra, che vi era, come me lo ricordo, a piccola serra dove producevano funghi. Si proseguiva e si andava a finire in una azienda appositamente di questi parenti del Cola La Barbera, se ricordo bene era il fratello, una azienda di allevamento, vi erano stalle, allevamenti bovini. Poi ce ne è un'altra ancora, lì ci siamo stati... Sempre del territorio, diciamo, tra Campofelice, Mezzoiuso. Questa su Mezzoiuso non so, quella ultima che sto parlando se era... Perché ci si affaccia un pochino... Ci si avvicina diciamo a Godrano, ma comunque è sempre nel contesto di Mezzoiuso. Quello che sto dicendo invece è alle spalle di Mezzoiuso, vi era una casa di un altro... Di un ragazzo diciamo di Mezzoiuso proprio, mi sembra che poi lo hanno combinato, un certo Giuseppe, ma non mi ricordo se si chiamasse (PAROLA INCOMPRESIBILE) o qualche cosa del genere. Lì ci abbiamo fatto pure qualche appuntamento. Comunque gli appuntamenti che sono stati per la maggiore, sono stati quelli sul lato di Campofelice e quello nella villetta attigua all'azienda del Cola La Barbera»*

Agli incontri predetti partecipavano anche altri esponenti mafiosi, come Masino CANNELLA, Pietro AGLIERI e Carlo GRECO, ma anche Pino LIPARI:

*«Diciamo che spesso e volentieri in questo contesto di Mezzoiuso, spesso e volentieri c'era anche, giustamente fino all'arresto, Benedetto Spera, anche se diciamo che poi*

*io i miei colloqui me li facevo per i fatti miei, anche se spesso diciamo avvenivano anche insieme. In questa villetta, in quella villetta, in quella azienda sul lato di Campofelice, di tanto in tanto, mentre che io ero là, venivano altre persone di passaggio, di cui io ricordo un giorno, mentre eravamo insieme, Ferro di Canicattì, se ricordo bene, era Totò, Salvatore, è stato lui un'oretta circa là, però io me ne sono andato per i fatti miei. Invece nella... E poi in linea di massima diciamo che qualche volta con Carlo Greco e con Pietro Aglieri, nella villetta attigua del Cola La Barbera, diciamo che era limitrofa all'azienda stessa, tanto è vero che noi spesso e volentieri ci vedevamo nell'azienda di Cola La Barbera e poi a piedi, dall'azienda di Cola La Barbera, ci avviavamo nella villetta che distava poche centinaia di metri. Lì c'è stata occasione di incontrarci appositamente in questa villetta con altre persone (...) Masino Cannella, c'è stato un incontro in questa villetta con Benedetto Spera, Provenzano, io, Pino Lipari e Masino Cannella. Masino Cannella in questa azienda, diciamo in questa villetta più di una volta. Prego Procuratore».*

In questo lungo periodo ci fu un momento di fibrillazione, nel 1995 (e comunque prima che ILARDO venisse assassinato e divenisse di dominio pubblico che stava per iniziare una collaborazione con la giustizia dopo che era stato confidente delle forze dell'ordine), perché PROVENZANO – come GIUFFRÈ apprese dalla sua viva voce - fu informato che c'era stata una “fuga di notizie”: un confidente aveva fatto una soffiata alle forze dell'ordine, segnalando la presenza di PROVENZANO in quel di Mezzojuso. Non sa se PROVENZANO o Benedetto SPERA conoscessero tutti i retroscena, ma PROVENZANO si allarmò. Da quel momento scattarono una serie di precauzioni per i loro incontri, con cambi di itinerari e di mezzi, senza però che cambiassero le zone degli incontri e il ruolo di Colo LA BARBERA anche nel reperire immobili sicuri in cui potersi incontrare:

*«Nel 95, per ragioni diciamo di sicurezza, arrivato ad un certo punto è scattato, è scattato un allarme, vediamo se riesco a fare mente locale sul periodo, nel 95 dovremmo essere grosso modo, spero di non sbagliarmi. (PAROLA*

*INCOMPRESIBILE) è scattato un allarme che vi era stata una soffiata, cioè era venuto fuori che il Provenzano era in quelle zone ed in modo particolare in quell'azienda del lato di... Tra Mezzoiuso e Campofelice di Fitalia, quindi, cioè, si era rimasti sempre... Si è continuati a stare sempre nella zona di Mezzoiuso, però per un periodo di tempo, in determinate zone non ci siamo andati più, cioè, sono state bruciate. Si sono presi degli accorgimenti particolari, quali (...) Per fuga di notizie intendo che ci sia stato qualcuno che ha fatto una spiata, che ha dette alle Forze dell'Ordine, ai Carabinieri che... Un confidente, per essere ulteriormente precisi, che il Provenzano si trovava in quelle zone. Ora, il Provenzano era stato avvertito e quindi sono state prese le precauzioni possibili per cercare di non farci fregare. Ecco perché dicevo sono state prese delle precauzioni. Si cambiò strada, si sono cambiate le macchine, La Barbera non usava più la macchina, usava il camioncino, per ipotesi quando ci doveva portare ad un determinato posto, si arrivava in un determinato posto dove c'era un torrente, per ipotesi, la strada finiva lì, poi non si poteva passare dall'altro lato perché c'era il torrente, dall'altro lato c'era la campagnola del figlio di Cola La Barbera Simone che ci aspettava. Noi (PAROLA INCOMPRESIBILE) il torrente e ci facevano trovare pure gli stivali e di là diciamo ci lasciavano là, ci mettevano sulla campagnola e poi ce ne andavamo in un altro posto. Diciamo che ci usavano degli accorgimenti per evitare che qualcuno potesse vedere, potesse seguire, eccetera, eccetera».*

Seppe solo in seguito, da colloqui riservati con Benedetto SPERA e con PROVENZANO, che il confidente autore della soffiata era un certo ILARDO, un parente di Piddu MADONIA, al quale pianse il cuore quando venne a sapere che aveva “tradito”. GIUFFRE’ lo venne a sapere nel 1995/96, per una ragione precisa e pertinente: gli fu dato incarico da PROVENZANO di trovare un luogo sicuro in cui attirare il traditore ed eliminarlo. E lui si adoperò per espletare l’incarico, prendendo contatto con i fratelli PRAVATA’ e riuscendo anche a individuare un sito adatto, nelle campagne di Alia, facilmente raggiungibile da Vallelunga e sufficientemente isolato



*(«nel 95 - 96, quando il Provenzano... Ecco perché ho detto non so Benedetto Spera fino a che punto sapeva del discorso di questo signore che diciamo stava cercando di fare arrestare il Provenzano. In forma prettamente riservata, prettamente riservata, tra me e lui, mi fa un certo ragionamento: vi è una persona che... Ed è quella appositamente, come tu l'hai vista, eccetera, eccetera, che qua... Che ci voleva fare arrestare e che vediamo se tu trovi un posto dalle tue parti, però il discorso deve essere prettamente riservato, prettamente segreto tra me e te. Le uniche persone che tu devi informare, che ti devono aiutare, che ti possono dare una mano in questo discorso sono Michele (PAROLA INCOMPRESIBILE) e Vicari, anche se è originario di Roccapalumba, e i suoi fratelli, Placido e Franco(...)doveva essere un posto strategico, doveva essere all'aperto, lontano da occhi indiscreti, tranne le persone... Tranne io, lui e i Bravatà, dovevamo ricevere appositamente questa persona che aveva tradito lui, che ci dava un appuntamento lontano, perché siamo nel posto dove io ho scelto, siamo tra Sclafani Bagni e Alia, quindi lontani dalle zone, dalla zona di Mezzoiuso. Quindi ricevuto questo incarico di cercare questa zona con diverse punti di arrivo, cioè un posto strategico giustamente, con diversi... Per strategico intendo dire con diversi punti di arrivo e di partenza, all'aperto, zone isolate.»).*

PROVENZANO però si prese tempo per dare il via all'operazione e poi si seppe che ILARDO era stato ucciso (da qualcuno della cosca catanese) e quindi il discorso si chiuse (*«poi mi sembra pure che ci sia stato un incontro anche con il Michele Bravatà, con il Provenzano, diciamo che avevamo trovato la zona e dato la risposta che noi avevamo tutto pronto per fare questo incontro, per fare questa riunione. Lui si è preso tempo, poi arrivato ad un certo punto si è saputo che il discorso era stato chiuso, cioè Ilardo era stato ucciso e lui mi disse, dice, non c'è più bisogno di quel discorso e noi non abbiamo fatto più niente, e il discorso è finito lì»*).

PROVENZANO raccomandò sia a lui che allo SPERA di fare attenzione alla presenza di microspie (*«Diciamo che questo è stato il periodo... Sì, sì, indubbiamente sì,*

*diciamo che è il periodo in cui il Provenzano è stato più guardingo in questo periodo. Assisteremo poi... Sì, sì rispondo affermativamente alla sua domanda. Diciamo che è particolarmente allertato anche nel contesto delle microspie, cioè, è un pochino, sta un pochino delle sue, è un pochino preoccupato. Raccomanda anche a me e a Benedetto Spera, agli altri di stare sempre con gli occhi aperti e di stare attenti con gli occhi a chi abbiamo dietro e a chi ci segue. È stato un periodo diciamo particolarmente delicato per lui»).*

Dopo l'eliminazione di ILARDO si ebbe un prudente e graduale ritorno alla "normalità" («*Diciamo che lì non sono state prese più quelle precauzioni di cui ho detto prima, di fare guado di fiume, cambiare strada in continuazione, cioè un discorso... Non un vero e proprio depistaggio diciamo, eventuale persone che avevamo dentro. Diciamo che si è tornati un pochino alla normalità, per quanto riguarda gli incontri, tanto è vero che siamo ritornati tranquillamente alla villetta, all'ovile del Cola La Barbera, Cola La Barbera è continuato ad essere un punto di riferimento ben preciso»).*

Ma un altro momento di fibrillazione si ebbe quando si venne a sapere che "Cola" LA BARBERA era strettamente sorvegliato dai carabinieri. Una volta si fermò nei pressi del suo casolare una camionetta dei carabinieri, e all'interno del casolare c'erano GUFFRE' e PROVENZANO. Per qualche tempo evitarono di utilizzare la villetta di Cola LA BARBERA, giusto il tempo di finire i lavori di "ristrutturazione", ossia un'imponente opera di bonifica con il rifacimento di tutti gli impianti e la rete elettrica per essere certi che non vi fossero cimici (Effettivamente da un'intercettazione telefonica di una conversazione della moglie del LA BARBERA i carabinieri ricavarono la certezza che il LA BARBERA si fosse accorto di essere intercettato: v. testimonianza del Capitano FEDELE, che indica anche la data esatta della conversazione, l'11 novembre 1996):

*«ora non ricordo con precisione se siamo nel 98 o nel 99, ma siamo sul finire degli anni 90, per ipotesi nella villetta per un periodo di tempo ci saranno dei lavori in corso, diciamo che non la frequenteremo, perché ci sarà... I lavori in corso in senso, è una*

*battuta la mia, ci sarà un'opera di bonifica, sarà tutto messo... L'impianto elettrico smontato tutto e rifatto nuovo, diciamo che la casa è stata bonificata. Poi, successivamente ci saranno altri passaggi, dove avranno notizie che Cola La Barbera comincia ad avere dei problemi, cioè comincia ad avere, ad essere anche lui sotto osservazione, e qua siamo a livello dei Carabinieri (...). Cola La Barbera sì, perché una volta eravamo nella villetta io e il Provenzano e nel mentre una camionetta del luogo, però, di Belmonte Mezzagno si era fermata davanti, cercavano al Cola La Barbera stesso. Quindi c'eravamo un pochino... Invece di prendere, quando andavamo nella villetta, dal Cola La Barbera, non so se c'era stato uno scasso nell'azienda del Cola La Barbera, quindi si aveva il sospetto che ci poteva essere anche delle microspie. Invece di fare la strada, passare, per arrivare altra villetta del Cola La Barbera, diciamo che salivano spesso e volentieri direttamente a piedi dallo scorrimento veloce nella villetta. Però diciamo che il tutto continuava con una certa tranquillità, fino al giorno in cui fanno il blitz nel 2001 e arrestano... ».*

Dopo l'omicidio, di ILARDO non ebbero più occasione di parlare; ma prima, quando PROVENZANO gli aveva conferito l'incarico di organizzare la sua eliminazione, gli disse o gli fece intendere che si trattava del confidente autore della soffiata; che di quella cosa lo dovevano sapere solo loro due; e che per eseguire l'incarico doveva servirsi di uomini di sua assoluta ed esclusiva fiducia.

L'arresto di Benedetto SPERA (30 gennaio 2001, ad opera della sez. catturandi della Squadra Mobile di Palermo) ebbe l'effetto di scompaginare tutta la rete di protezione della latitanza di PROVENZANO, che fu costretto a lasciare il territorio di Mezzojuso, che era ormai terra bruciata per lui e a spostarsi su Ciminna, affidando la sua protezione alla locale famiglia mafiosa.

GIUFFRÈ si sofferma sull'episodio che gli fu raccontato dallo stesso PROVENZANO per averlo vissuto in prima persona. Infatti, era nel casolare vicino a quello in cui SPERA e Cola LA BARBERA furono sorpresi dal blitz della polizia (e sul punto val rammentare che già ILARDO aveva precisato, stando a quanto dichiarato dal RICCIO

anche nel processo Grande Oriente, che nel sito in cui incontrò PROVENZANO c'erano due casolari, uno adibito ad abitazione e l'altro ad ovile):

*«nel 2001, nel mentre il Provenzano si trova nella villetta, ripeto ancora per l'ennesima volta attigua all'azienda del Cola La Barbera, le Forze dell'Ordine, non mi ricordo se siano state la Polizia, se siano stati i Carabinieri, ma probabilmente la Polizia, arrestano nell'azienda, nel casolare, per meglio dire, di Cola La Barbera, il Benedetto Spera e quindi anche il Cola La Barbera perché (PAROLA INCOMPRESIBILE) là. Il tutto, il tutto... E nel mentre il Provenzano si trovava nella villetta attigua. Alla domanda che lei mi può fare, dice ma lei come sa questo? Poi successivamente il tutto me lo racconterà il Provenzano, dicendomi che lui era lì, ha visto, si è visto tutta la scena, è stato tutta la giornata lì, alla sera si è spostato lui a piedi, è andato a chiedere aiuto alle persone che avevano appoggiato la latitanza di Benedetto Spera e quindi in un altro territorio e, come ho detto in precedenza, andrà in territorio di Ciminna e da quel momento in poi farà pianta stabile a Ciminna e farà appuntamenti in territorio di Ciminna e in territorio di Vicari, organizzato dal sottoscritto. E questo è tutto quello che è successo nel 2001 nel casolare di Cola la Barbera (...) Nel momento in cui salta tutto l'appoggio logistico, che come abbiamo detto, veniva dato appositamente da Cola La Barbera e i suoi familiari, nel momento in cui viene ad essere bruciato tutto questo sistema, diciamo che su Mezzoiuso ormai è tutto bruciato, signor Procuratore. Tanto è vero che, per quello che mi riguarda, da questo momento in poi, cioè dal momento in cui arresteranno il Benedetto Spera, il Provenzano su Mezzoiuso non farà più ritorno, anche se ricordo a me stesso che Ciminna è abbastanza vicino da Mezzoiuso, come è altrettanto vicino diciamo che sia Vicari, che siano Roccapalumba, che siano questi posti di là. Di là successivamente... Cioè, lui prenderà il posto che fu di Benedetto Spera, signor Procuratore. Benedetto Spera era nelle mani della mafia di Ciminna e in modo particolare nelle mani di Nino Piscopo e di Angelo Tolentino, e gli stessi soggetti garantiranno, per quello che mi riguarda e per quello che so fino al giorno del mio arresto, la latitanza del Provenzano. Saranno loro a smistare a biglietti, saranno loro a fare gli appuntamenti con me e con*

*altri, sarò io, oltre ai Piscopo e a Tolentino a dare dei punti di appoggio per fare gli appuntamenti in territorio di Ciminna, in un fratello di Piscopo, sempre in territorio di Ciminna, al confine tra Caccamo e Ciminna, sul Fiume San Leonardo, e sarò io poi, in territorio di Vicari, a fare da basista diciamo agli appuntamenti tra me e lui, tra me, lui ed altre persone, e tra questi ricordo Giulio Gambino, che allora era il reggente del mandamento di Villagrazia di Palermo, tra me, lui e Totuccio Lo Piccolo, riunione che è avvenuta sempre in territorio mio, in territorio di Vicari, e questo è tutto»*

All'udienza del 28.11.2013, circa i luoghi eletti da PROVENZANO per incontri riservati con gli esponenti mafiosi a lui più vicini, il collaborante ribadisce che nel 1993 (ossia dopo la sua scarcerazione, avvenuta il 9 gennaio '93) e fino al '94, avvenivano prevalentemente a Belmonte Mezzagno. Poi, dal '94 in poi, a Mezzojuso (fino al 2001 quando PROVENZANO si sposta su Ciminna). Tuttavia, qualche appuntamento si teneva anche a Bagheria, ma solo pochi (*«Nel 93 in linea di massima, signor Presidente, 93, buona parte o la stragrande maggioranza degli appuntamenti li ho fatti a Belmonte Mezzagno. Qualcuna, qualcuna a Bagheria, qualcuna. Nel 94, nel 94 ci sarà uno spostamento da Belmonte Mezzagno a Mezzojuso. Buona parte o la stragrande maggioranza degli appuntamenti fatti tra me e Provenzano, sono a Mezzojuso. Però qualche appuntamento è stato anche fatto a Bagheria.»*). Non sa se addirittura pernottasse in territorio di Mezzojuso, come gli consta che fece successivamente in territorio di Ciminna.

PROVENZANO non gli disse espressamente dove si era incontrato con ILARDO, prima di venire a sapere che era un confidente delle forze dell'ordine, ma glielo fece capire chiaramente (*espressamente non me l'ha detto, però me l'ha fatto... È come se me l'avesse detto*), dalla preoccupazione che manifestò per i loro successivi incontri in territorio di Mezzojuso: *«perché nel momento in cui noi frequentavamo una determinata azienda agricola, pastorizia, e poi non ci andiamo più perché c'è stato quel discorso della fuga di notizie, quindi mi sembra giusto, mi sembra logico che io penso che non si va più in quella determinata azienda perché è bruciata»*.

Obbietta la difesa che se ci fosse stato un accordo di mutua cooperazione con i carabinieri, risalente addirittura a due anni prima, cioè all'epoca della cattura di RIINA (che sarebbe stato venduto ai carabinieri da PROVENZANO o chi per lui), PROVENZANO non avrebbe dovuto preoccuparsi tanto della soffiata fatta da ILARDO ai carabinieri.

Ma, è agevole replicare che, anzitutto, GIUFFRÈ non ha parlato specificamente di una soffiata fatta ai Carabinieri, ma si è limitato a dire che PROVENZANO era stato avviato della presenza di un confidente in zona e che c'era stata una spiata alle forze dell'ordine o ai Carabinieri. In altri termini, PROVENZANO non era certo che la soffiata fosse stata fatta proprio e solo ai carabinieri e non (anche) ad altre forze dell'ordine; e, in secondo luogo, egli aveva fondato motivo di preoccuparsi che la soffiata fosse giunta anche ad altri che non fossero i carabinieri del ROS – in ipotesi partecipi nei loro vertici del patto scellerato di protezione della latitanza di PROVENZANO in cambio della pax mafiosa garantita dalla sua leadership – perché fino ad un giorno prima dell'incontro di Mezzojuso, la fonte oriente collaborava con la DIA e non con il ROS.

Ma soprattutto, la reazione di PROVENZANO fa pensare alla gestione di un rischio calcolato: egli non si precipita a cambiare zona per i suoi incontri più riservati, o per trascorrervi la latitanza (come in effetti accadrà a seguito dell'arresto simultaneo dello SPERA e del LA BARBERA), ma si limita a usare e raccomandare massima precauzione e a cambiare i siti di incontro e gli itinerari.

D'altra parte, se il boss corleonese aveva motivo di confidare nella compiacenza e benevolenza del R.O.S. non fondava il suo affidamento su un patto che, come tale, non era mai stato stipulato; ma sulla consapevolezza del reciproco interesse a preservare un certo assetto, per cui era fondamentale che il capo dell'organizzazione restasse libero. Ma senza nessuna garanzia che questa sorta di tacita intesa sarebbe stata rispettata dalla controparte istituzionale, potendo in qualsiasi momento venire meno la convenienza ad attenersi alla scelta di non intervenire.

In ogni caso, GIUFFRE' ribadisce che dopo l'omicidio ILARDO c'era stato, per ciò che personalmente gli consta, un graduale ritorno alla normalità, nonostante alcune sconcertanti scoperte.

Per esempio, LA BARBERA Nicolò si accorse di microspie a bordo della sua auto; non sa dire quando, ma *«un dato è certo, che a detta del La Barbera Cola una notte sente fuori dei rumori e se ricordo bene fuori ci aveva la macchina e aveva visto delle persone attorno alla macchina, da questo ha dedotto che avessero messo delle microspie»*. Inoltre, negli ultimi tempi, nella casa del genero del LA BARBERA, quella dove si tenevano gli appuntamenti, era stato rifatto tutto l'impianto elettrico e "bonificato" l'intero immobile per evitare brutte sorprese. Sulla collocazione temporale forse siamo più avanti rispetto al periodo di fibrillazione legato alla scoperta del tradimento di ILARDO: 95/96 o fine degli anni '90 (*dovremmo essere verso la fine degli anni 90 e quando io ho parlato di quel discorso del genero della villetta, dovremmo essere in questo periodo*).

Lo stesso PROVENZANO aveva preso l'abitudine, prima di iniziare i loro incontri, di "bonificare" la zona usando uno di questi apparecchi rilevatori di microspie: ne era ossessionato, in particolare negli anni 2000/2001. E di questa indicazione, fornita da GIUFFRE' in epoca non sospetta, deve farsi tesoro, alla luce di quanto emerso nell'approfondire alcune circostanze relative all'arresto di Giovanni NAPOLI, o meglio alle operazioni susseguenti (v. nfra).

Con PROVENZANO commentarono la notizia pubblicata sulla stampa dell'epoca dell'uccisione di ILARDO e del fatto che fosse un confidente dei carabinieri. E non può escludersi, ma questa è solo una congettura, che proprio l'aver appurato solo dopo la morte di ILARDO che si trattava di una fonte del R.O.S. abbia attenuato le preoccupazioni del PROVENZANO, favorendo quel ritorno alla normalità di cui ha parlato GIUFFRE'.

GIUFFRE' conferma che negli ambienti di Cosa Nostra correva voce che PROVENZANO godesse di protezione da parte delle forze dell'ordine, fin dagli anni '80 e che a sua volta lui avesse rapporti di confidente con i carabinieri; ma non sa dire

se tali voci fossero fondate e se quella protezione si fosse protratta anche per tutti gli anni '90.

In ogni caso, quella di CIANCIMINO *in missione* per conto di Cosa Nostra è tutta un'altra storia.

GIUFFRE', come già rammentato, è stato arrestato ad opera dei Carabinieri non nel luogo in cui risiedeva o trascorrevano la sua latitanza, ma all'ovile di PRAVATA', da lui usato per gli appuntamenti con altri uomini d'onore e soprattutto con PROVENZANO, che quindi lo sapeva perfettamente. Anche da qui il suo sospetto che PROVENZANO lo abbia venduto ai carabinieri. Aveva avuto contatti con PROVENZANO fino a pochi giorni prima dell'arresto.

Mezzojuso, ha riferito ancora GIUFFRE', faceva parte del mandamento mafioso di Corleone, insieme ad altri paesi come Godrano, Baucina e Campofelice; ed era sotto il diretto controllo di PROVENZANO. Il rappresentante della famiglia mafiosa di Mezzojuso era proprio Giovanni NAPOLI, e *«si occupava dei paesi in vicinanza, limitrofi, in più, a questo territorio sempre legato al... Vi era Pino Pinello di Baucina e stretto collaboratore del Provenzano e di Giovanni Napoli. Quindi... In questo territorio non si muoveva foglia che il Provenzano non lo sapesse, quindi il tutto passava sempre tramite il Napoli, tanto che io, in questo periodo che il Signor Procuratore sta dicendo, ero in continuo contatto anche per motivi extra a Mezzojuso, a Baucina e a Pino Pinello che aveva subito un attentato, con il Giovanni Napoli. Quindi Giovanni Napoli era il punto di riferimento su quel territorio. Ma diciamo che sempre su osservanza del Provenzano, assieme a Pino Pinello. Pino Pinello si interessava diciamo di questo territorio, Giovanni Napoli si interessava anche di Baucina. Diciamo che vi era una collaborazione molto intensa tra Pino Pinello e Giovanni Napoli sotto la stretta osservanza del Provenzano»* (Anche nel processo OBINU aveva dichiarato che *«perché è l'orticello del Provenzano, e colui che curerà l'orticello del Provenzano sarà Giovanni Napoli. Giovanni Napoli perché troveremo Campofelice di Fitalia, Mezzojuso, Godrano, un mini mandamento distaccato, retto da Giovanni Napoli e quindi da Provenzano. Quindi la spiegazione del perché*



*Provenzano se ne va proprio a Mezzojuso, perché è casa sua e Giovanni Napoli sarà la persona che curerà nella zona gli interessi del Provenzano stesso»).*

GIUFFRÈ conferma dunque che NAPOLI Giovanni era uno dei favoreggiatori della latitanza di PROVENZANO in quel di Mezzojuso, e se ne occupò fino a quando non fu tratto in arresto (ma non ricorda a quando risale tale arresto). Si conoscevano fin dai primi anni '80; c'era stato poi dopo l'arresto di RIINA un momento di incomprensione, quando il NAPOLI s'era avvicinato a BAGARELLA, ma presto si chiarirono e ripresero i contatti; infatti, *«c'è stato da sempre un legame molto saldo tra il Giovanni Napoli e il Provenzano. Ricordo che Giovanni Napoli diciamo che era la persona di fiducia, insieme a Cola La Barbera, di Mezzojuso»*.

Ha aggiunto che non si muoveva foglia, in quel territorio, senza che Bernardo PROVENZANO lo venisse a sapere e proprio grazie a Giovanni NAPOLI. E indicazioni conformi si ricavano dalle dichiarazioni di Ciro VARA, che, dello stretto legame di Giovanni NAPOLI con il PROVENZANO ha appreso dalla viva voce dello stesso NAPOLI nel periodo in cui furono detenuti insieme al carcere di Trapani.

Secondo quanto gli riferì, già dal 1994 il PROVENZANO aveva eletto Mezzojuso (dintorni) a sede della propria latitanza. All'epoca versava in precarie condizioni di salute e il NAPOLI lo accompagnava per le cure del caso dal dott. Antonino CINA', e ne curava gli spostamenti e i contatti con altri sodali. Tra l'altro, il NAPOLI gli confidò che si stupì non poco quando da indiscrezioni di stampa (che VARA fa risalire all'estate del '96) si venne a sapere che ILARDO era stato un confidente dei Carabinieri. Infatti, dopo l'incontro di Mezzojuso (del quale VARA aveva saputo già dallo stesso ILARDO sia prima che dopo l'incontro), NAPOLI aveva continuato come prima a curare i contatti e gli spostamenti di PROVENZANO, ignorando ovviamente il doppio gioco di ILARDO. E si era più volte recato dal dott. Antonino CINA' anche per i farmaci di cui PROVENZANO aveva bisogno. E costituiva, ancora a distanza di anni, motivo di stupore per lui il fatto che in quell'arco temporale (e cioè tra l'ottobre 1995 e l'estate del 1996, quando lui stesso prese ad essere più prudente evitando

contatti diretti) non fosse stato pedinato o attenzionato in qualche modo dagli inquirenti. O, almeno, nel suo “mandato di cattura” non si faceva cenno di attività di pedinamento.

Peraltro, quando ne parlò con PROVENZANO, questi gettò acqua sul fuoco dicendo che quelle sul conto del defunto ILARDO erano solo propalazioni caluniose messe in giro dagli “sbirri”. Acconsentì tuttavia ad usare maggiore prudenza, ma nulla di particolare: semplicemente cambiarono le masserie in cui tenere gli incontri e per i contatti con lui si avvalsero di un nipote di “Cola” LA BARBERA e non più dello stesso Cola, ma senza allontanarsi da quel territorio, fino a quando non furono arrestati SPERA Benedetto e lo stesso “Cola”<sup>445</sup>.

VARA ha aggiunto che il PROVENZANO aveva uno stretto rapporto con NAPOLI Giovanni anche perché legati da comuni interessi economici che afferivano a proprietà immobiliari e società operanti a San Vito Lo Capo.

### **7.2.2.- Le dichiarazioni di Stefano LO VERSO.**

E un’eco di quella rappresentazione dei confliggenti umori e preoccupazioni del PROVENZANO evocata da GIUFFRÈ in relazione alla vicenda ILARDO sembra cogliersi - nei limiti in cui si può dare credito alle propalazioni di questo discusso collaboratore di giustizia - nelle dichiarazioni di Stefano LO VERSO.

Questi si è occupato dell’assistenza alla latitanza di Bernardo PROVENZANO dal gennaio 2003 al settembre 2004. Inizialmente ne ignorava l’identità, perché gli era stato presentato come amico del suocero di Onofrio MONREALE. A gennaio 2004 lo ospita durante una sua convalescenza nella casa di suo suocero. E solo allora apprende chi fosse realmente, ed è lo stesso PROVENZANO a rivelarglielo.

LO VERSO ha rievocato con accenti di innegabile sincerità lo sgomento provato, anche perché con i suoi occhi aveva visto i carabinieri recarsi nell’abitazione di fronte

---

<sup>445</sup> Sul punto, il VARA ha spiegato che, sempre secondo quanto ebbe ad apprendere dal NAPOLI, questi aveva smesso di occuparsi della latitanza di PROVENZANO dopo essere stato arrestato; ma aveva saputo da Nicolò LA BARBERA che il boss corleonese aveva proseguito la sua latitanza in quel di Mezzojuso.

a quella di suo suocero per un'attività di controllo che peraltro era abituale perché in zona c'erano diversi sorvegliati speciali (*Il Maresciallo FRAGANO ogni mattina andava in quella zona*). Ma lo stesso PROVENZANO lo rassicurò dicendogli che godeva di autorevoli protezioni in ambienti politici e tra le forze dell'ordine. E fu in quel frangente che gli rivelò di avere goduto (in passato) della protezione di un alto ufficiale dell'Arma, senza però dirgli di chi si trattasse.

Benché sollecitato a chiarire se si riferisse al passato o ad una protezione persistente, ha reso sul punto dichiarazioni ondivaghe. Prima ha ribadito che il suo ricordo “è quello perché lui fa riferimento dice, in passato sono stato protetto...”. Poi precisa, a proposito delle asserite protezioni, che “lui mi fa riferimento principalmente a politici e poi mi dice: io sono protetto da alti funzionari dell'Arma”. E invece di chiarire il discorso si ingarbuglia, perché se prima aveva parlato di un *alto funzionario* dell'Arma che avrebbe protetto in passato il PROVENZANO, adesso si parla di *alti funzionari*, al plurale, che continuano a proteggerlo.

Fu sempre in quel frangente che PROVENZANO pronunciò una frase rimasta scolpita nella memoria del collaborante: “***meglio avere uno sbirro amico che un amico sbirro***”. Il LO VERSO ha anche confermato di avere avuto dallo stesso PROVENZANO la conferma – mentre guardavano insieme un servizio televisivo in cui proprio il dott. DI MATTEO parlava della mancata cattura di PROVENZANO a Mezzojuso nel 1995 - che era vero che aveva incontrato ILARDO Luigi a Mezzojuso, aggiungendo che era stato lo stesso ILARDO a insistere affinché lo ricevesse. E lui aveva accettato giusto perché era cugino di Piddu MADONIA. Gli disse anche che ILARDO aveva un registratore addosso, ma LO VERSO esclude che PROVENZANO se ne fosse accorto, perché ILARDO non sarebbe uscito vivo da quell'incontro. E quindi ipotizza che lo stesso PROVENZANO ne sia venuto a conoscenza in un secondo momento.

Si tratta però come sappiamo di una circostanza assolutamente inesistente, poiché è certo che, sebbene si fosse discusso nella riunione operativa che precedette l'incontro dell'opportunità di fare portare alla fonte un registratore occultato sotto gli abiti, alla fine era prevalsa l'opzione più prudente.

In ogni caso, il racconto di LO VERSO, a parte la fallacia dell'informazione di cui il PROVENZANO sarebbe venuto in possesso, ben poco aggiunge ad una prova già altrimenti e da tempo acquisita in ordine all'episodio di Mezzojuso, poiché la certezza che ILARDO incontrò PROVENZANO, come è stato affermato in plurime sentenze divenute irrevocabili, si desume dalle convergenti provalazioni di Ciro VARA, che lo apprende dalla viva voce di uno dei protagonisti dell'episodio, e cioè lo stesso ILARDO, e da GIUFFRÈ, che lo apprende invece dallo stesso PROVENZANO. Con i riscontri, anche a voler ritenere inutilizzabile la testimonianza de relato del Col. RICCIO, desumibili dal servizio di osservazione e relativi rilievi fotografici approntanti per l'incontro documentato al bivio di Mezzojuso tra ILARDO Luigi e gli altri soggetti con cui si sarebbe recato ad incontrare di lì a poco il PROVENZANO in uno dei casolari della famiglia LA BARBERA. E dai successivi accertamenti che hanno consentito di identificare compiutamente sia i soggetti in questione, tutti facenti parte dell'entourage del PROVENZANO o della rete di favoreggiatori della sua latitanza, che i siti di interesse e la loro riconducibilità a LA BARBERA Nicolò, detto Colo.

Ed anche Giovanni BRUSCA ha dichiarato che nell'autunno del '95, in occasione di un appuntamento con PROVENZANO, e non furono tanti, questi gli disse che pochi giorni prima si era incontrato con ILARDO (particolare che gli sarebbe rimasto impresso anche perché qualche tempo dopo lui stesso fu interessato dal reggente della famiglia mafiosa di Catania, QUATTROLUNE Aurelio all'organizzazione dell'omicidio dello stesso ILARDO).

LO VERSO non ha cambiato versione, né accampato il pretesto di avere fatto confusione quando gli è stato contestato che non risulta che ILARDO fosse munito di registratore quando incontrò PROVENZANO, ed anzi risulta che ne fosse sprovvisto. Si è limitato a ribadire che questo è quel che ebbe a riferirgli il PROVENZANO, e non può affermare che fosse vero o falso perché lui non c'era a quell'incontro.

Anche per quanto concerne la confidenza che gli sarebbe stata fatta circa le protezioni di cui il boss corleonese avrebbe goduto durante la sua latitanza deve convenirsi

anzitutto che le frasi attribuite al PROVENZANO non si legano ad una ricostruzione complessiva di vicende relative al periodo pregresso di latitanza, né sono corredate da particolari riferibili all'attualità (cioè al tempo in cui la confidenza sarebbe stata raccolta) e suscettibili di riscontro: sono frasi estemporanee, del tutto generiche (non gli fu detto chi fossero le personalità autorevoli all'interno dell'Arma che lo avrebbero protetto) che sembrano gettate lì per più per rassicurare l'interlocutore che con l'intendimento di metterlo a parte di una verità scottante, e nel contesto di un discorso che non sarebbe stato più ripreso e al quale nessuno assistette. Né lo stesso LO VERSO ha mai detto di averne chiesto conferma ad alcuno dei suoi sodali mafiosi o di avere anche solo accennato con qualcuno di loro a quel discorso.

Ed è vero che il contesto si prestava ad un colloquio confidenziale, considerato che non era la prima volta che LO VERSO si occupava personalmente di assistere la latitanza del PROVENZANO; che questi era ancora convalescente e grato a chi lo accudiva a proprio rischio. Ma l'assoluta modestia del ruolo ricoperto in quel frangente da LO VERSO a fronte della levatura del suo ospite rende arduo credere che questi si lasciasse andare a disinvolute rassicurazioni sulle coperture di cui godeva in ambienti politici e istituzionali; e che lo abbia fatto nel momento stesso in cui per la prima volta rivelava la sua vera identità (a riprova del fatto che fino a un momento prima il LO VERSO neanche sapeva chi fosse).

Va detto subito che l'esame dibattimentale cui il LO VERSO è stato sottoposto in questo processo non ha dissipato i dubbi sull'attendibilità delle sue prodezze, proprio nella parte che concerne le presunte confidenze che egli avrebbe raccolto dalla viva voce di Bernardo PROVENZANO, già emersi nel processo MORI/OBINU ed impietosamente evidenziati nella sentenza di primo grado di quel processo (v. pagg. 87-93 della sentenza del Tribunale di Palermo, 17 luglio 2013).

Nel ripercorrere la genesi del suo percorso collaborativo, LO VERSO rammenta di non essere riuscito a scrollarsi subito di dosso remore e timori. Al contrario, aveva paura di rivelare quanto a sua conoscenza e non si fidava di nessuno.

Ha detto però che la paura lo attanagliava prima di decidersi a parlare. Quando ha iniziato a farlo, parlando con il dott. DI MATTEO, la paura è venuta meno.

Il 14 gennaio 2011, mentre il processo, iniziato tre anni prima, era ancora in corso, LO VERSO, ormai determinato a rompere i legami con il mondo criminale di cui aveva fatto parte ( pur non essendo mai stato formalmente affiliato) chiede di poter parlare con il dott. DI MATTEO: non soltanto perché aveva fama tra gli affiliati mafiosi, come gli consta per i commenti che si scambiavano dietro le sbarre durante le udienze dei vari processi, di essere uno dei magistrati più duri e inflessibili contro il crimine mafioso, e quindi era certo di potersi fidare di lui; ma anche perché sapeva che egli era titolare della pubblica accusa nel processo MORI/OBINU, i due ufficiali del R.O.S. imputati di favoreggiamento in relazione alla mancata cattura di PROVENZANO a Mezzojuso nel 1995. Il primo contributo di verità che si sentiva di offrire riguardava proprio le rivelazioni fattegli da PROVENZANO su tale episodio, e il dott. DI MATTEO era il magistrato più indicato a cui rivolgersi.

Senonché il primo interrogatorio reso appunto al dott. DI MATTEO risale al 9 febbraio 2011; ma proprio delle confidenze fattegli da PROVENZANO in ordine alle protezioni di cui avrebbe goduto da parte di autorevoli esponenti dell'Arma non fece cenno in quel primo interrogatorio. Si è accertato, attraverso le contestazioni difensive, che ne parlò per la prima volta nell'interrogatorio del 6 luglio, ossia 6-7- mesi dopo che aveva iniziato a collaborare. Anzi, in un precedente interrogatorio, (quello del 10 giugno 2011) a domanda specifica dello stesso dott. DI MATTEO, aveva risposto di non sapere se PROVENZANO avesse goduto, nel corso della sua lunga latitanza, di protezioni o compiacenze da parte delle forze di polizia.

La prima spiegazione che il collaborante è riuscito a fornire, nel replicare a questa inevitabile contestazione è che la domanda che gli era stata rivolta si riferiva a eventuali protezioni da parte delle forze di polizia, che lui interpretò restrittivamente, pensando alla Polizia di Stato.

In altri termini, LO VERSO vuol farci credere che, pur essendo perfettamente consapevole delle vicende e dei temi oggetto del processo in cui il dott. DI MATTEO

era impegnato all'epoca, non gli passò per la mente che lo stesso magistrato fosse comunque interessato, nel formulare quella domanda, ad avere notizie o lumi su eventuali protezioni di cui il PROVENZANO avesse goduto da parte dei Carabinieri. E non lo sfiorò il pensiero che fosse quello il momento di rompere gli indugi e rivelare (al magistrato in cui riponeva cieca fiducia) tutto quanto a sua conoscenza su quello specifico tema d'indagine.

E non sembra del tutto pertinente neppure l'altra spiegazione adombrata, a proposito del persistente timore che aveva a parlare delle protezioni istituzionali di cui avrebbe goduto il PROVENZANO, perché ciò avrebbe significato dover parlare delle connivenze e complicità di influenti personaggi della politica. A parte il fatto che aveva già chiamato in causa vari personaggi politici nelle precedenti dichiarazioni, il riferimento alle protezioni da parte di uno o più *alti funzionari dell'Arma* nella sua genericità non implicava alcun collegamento con la politica o la necessità comunque di parlarne.

In realtà, la persistenza di timori e remore anche dopo avere iniziato a collaborare è una plausibile chiave di lettura dell'iniziale reticenza. Lo stesso LO VERSO, sia pure contraddicendosi (perché aveva dichiarato che la paura svanì quando iniziò ad aprirsi con il dott. DI MATTEO) ha detto che aveva deciso di parlare solo in aula, in pubblico dibattito del tema scottante delle protezioni istituzionali, perché temeva possibili fughe di notizie. E aveva paura, non tanto per sé, ma per i suoi familiari che vivevano tutti in Sicilia. Alla fine, però, si decise a parlarne negli interrogatori compresi nel periodo di 180 giorni dall'inizio della sua collaborazione.

E su questo punto ha buon gioco il giudice di prime cure di questo processo a rilevare come particolarmente pregnante fosse, al fine di giustificare il timore di LO VERSO a rivelare subito ciò che aveva appreso in ordine alle protezioni istituzionali del PROVENZANO, il precedente dell'omicidio di ILARDO Luigi, ucciso pochi giorni prima di formalizzare la decisione già adottata di collaborare con la giustizia: un precedente storico e anche processuale perché la vicenda era tra quelle trattate nel processo MORI/OBINU, che era iniziato da tre anni quando LO VERSO decise di

collaborare e che aveva seguito (e ha continuato a seguire su media anche dopo avere iniziato il suo percorso collaborativo).

Ma nel riferire le confidenze che avrebbe raccolto dal PROVENZANO, il collaborante alza il tiro, perché si spinge a dire che il capo di Cosa Nostra lo avrebbe messo al corrente delle sue amicizie e protezioni politiche passate e future; e lo avrebbe edotto di verità scottanti niente di meno che sul movente e i mandanti delle stragi siciliani, riscrivendo la storia giudiziaria di quelle tragiche vicende, rispetto a verità ormai consacrate in plurime sentenze definitive.

Vero è che persistono inquietanti zone d'ombra sui retroscena delle stragi di Capaci e di via D'Amelio, e sul possibile ruolo e l'identità di mandanti occulti, o sul coinvolgimento di spezzoni deviati degli apparati di sicurezza nell'ordire le stragi o addirittura nel contribuire alla loro esecuzione e sui depistaggi di cui hanno sofferto le indagini (depistaggi sui quali solo negli ultimi anni si sta faticosamente tentando di fare luce con processi, ma anche indagini ancora in corso).

Ma come già detto, almeno alcune verità possono dirsi ormai conclamate. E alla luce di queste verità, che le stragi siano state commesse perché RIINA doveva fare un favore ad ANDREOTTI, per ricambiare la protezione che ANDREOTTI gli aveva assicurato durante la sua latitanza (e PROVENZANO, sebbene contrario, non aveva potuto opporsi alla decisione di RIINA); o che LIMA, che non era d'accordo sulla svolta stragista, sia stato ucciso per tappargli la bocca, temendo che svelasse le trame che si stavano ordendo; ed ancora, che Vito CIANCIMINO, forse, non morì di morte naturale ma venne ucciso per lo stesso motivo; e che FALCONE e BORSELLINO siano stati uccisi perché *avevano individuato la radice* (del sistema di potere politico-mafioso), ma i veri responsabili si annidano nello Stato; e che Marcello DELL'UTRI abbia preso il posto di Salvo LIMA e si sia avvicinato agli uomini più vicini a PROVENZANO che per questa ragione avrebbe ordinato di votare Forza Italia in Sicilia: sono tutte affermazioni che, se valutate nel loro insieme, appaiono più prossime a chiacchiere da bar (in parte farneticanti, in parte intrise di banalità e luoghi comuni, o riecheggianti



ipotesi che hanno conosciuto momenti di verifica processuale ma sono state rilanciate da fonti mediatiche) che a suggestive congetture.

Ma soprattutto lascia perplessi che, sia pure in un contesto emotivo molto particolare, che poteva predisporre a dolenti rievocazioni e rimpianti, (le confidenze avvenute nel corso delle lunghe ore di attesa per recarsi Vicari, dove l'anziano capomafia avrebbe finalmente incontrato con la moglie che non vedeva da tanti anni) il capo di Cosa Nostra si lasciasse andare a confidenze su verità così scottanti con un soggetto come LO VERSO, che se non apparteneva alla bassa manovalanza mafiosa di cui parla con toni sprezzanti il Generale MORI nelle sue dichiarazioni spontanee (cfr. verbale d'udienza del 16.05.2014), comunque era un semplice gregario addetto ad assisterlo per le esigenze materiali connesse al suo stato di latitanza.

Nel rimandare alla sentenza impugnata per un'esposizione puntuale delle rivelazioni de relato sciorinate dal LO VERSO, va detto subito che non è su queste propalazioni che deve essere misurata e vagliata l'attendibilità del collaborante, non potendosi escludere che quelle attribuite al PROVENZANO siano parole in libertà pronunziate da un ormai anziano capomafia, piuttosto male in arnese dal punto di vista fisico, o affabulazioni imbastite, nell'ingannare il tempo di attesa per l'imminente incontro con la moglie, per il gusto di impressionare o irretire o anche prendersi sornionamente gioco di un devoto e giovane gregario.

Il LO VERSO, invero, appare già molto più credibile quando riferisce dell'esperienza che lui ha fatto delle convention elettorali del 1994, della mobilitazione delle cosche mafiose locali a favore di Forza Italia e della costruzione di una rete di rapporti tra politici locali, imprenditori, professionisti ed esponenti mafiosi che sono certamente appartenuti all'entourage di PROVENZANO.

Inoltre, non possono che condividersi le considerazioni svolte alle pag. 4355-4357 della sentenza qui appellata a sostegno di un apprezzamento positivo dell'attendibilità complessiva di LO VERSO.

In particolare, per quanto sia vero che non abbia immediatamente rivelato quando a sua conoscenza sulle confidenze di PROVENZANO a proposito delle protezioni di cui

avrebbe goduto nel corso della sua latitanza, è innegabile che lo abbia rivelato entro i primi sei mesi della sua collaborazione; e il verbale illustrativo attesta che nel corso degli interrogatori compresi in quel periodo, rese dichiarazioni su tutti gli argomenti poi ripresi nel corso dell'esame dibattimentale cui è stato sottoposto sia in questo processo che nel processo MORI/OBINU.

La genesi della collaborazione milita poi decisamente a favore della credibilità della sua scelta di riscatto. E' vero che ha manifestato il proposito di collaborare un mese dopo che il Tribunale di Palermo-Sezione M.P. aveva emesso un decreto di sequestro dei suoi beni; ma aveva ottime chance di dimostrare la legittima provenienza di quei beni, come è poi puntualmente accaduto.

Quanto alle rimanenti pendenze giudiziarie, dopo avere espiato la pena per la condanna per associazione mafiosa, doveva scontare solo un modesto residuo di pena per detenzione di un'arma.

Ed ancora, nella sentenza "Grande Mandamento", irrevocabile a far data dal 14 ottobre 2009, sono scolpiti il suo ruolo specifico nell'ambito delle attività illecite riconducibili alle cosche mafiose operanti nei territori di Bagheria e Villabate, e il ruolo in particolare di referente di Cosa Nostra per la zona di Ficarazzi dopo che era stato arrestato suo cugino, il ragioniere Giovanni MEZZATESTA; nonché le sue mansioni e i compiti nella rete di protezione e favoreggiamento della latitanza di PROVENZANO, per cui era stato additato agli inquirenti, prima dell'operazione "Grande Mandamento" che ebbe l'effetto di scompaginare quella rete, da un altro collaboratore di giustizia, Mario CUSIMANO (che lo aveva accusato in quanto a conoscenza del suo ruolo nell'accompagnare PROVENZANO ad appuntamenti ed anche nel recapitare pizzi da e per PROVENZANO: lo aveva saputo, a dire di LO VERSO da Ezio FONTANA e Nicola MANDALA' perché lui non ne aveva parlato con il CUSIMANO).

E in effetti negli ormai numerosi processi in cui è stato sentito il LO VERSO ha fornito contributi apprezzabili quanto alla ricostruzione dei viaggi e degli spostamenti del PROVENZANO, della rete di favoreggiatori che proteggevano la sua latitanza e delle problematiche legate alle sue precarie condizioni di salute. (Ma ha contribuito anche a

far luce sui responsabili di alcuni fatti omicidiari come l'omicidio di COTOTNE Andrea)

Queste sono circostanze di cui ha personale contezza per esservi stato coinvolto in prima persona e ne sa riferire con dovizia di dettagli e ne ha riferito con costanza e precisione, senza che gli sia potuto muovere alcuna contestazione.

Ha riferito delle cautele adottate per gli spostamenti del boss corleonese e per la trasmissione dei pizzini, che LO VERSO consegnava o riceveva da Nicola RIZZO, Onofrio MONREALE o Giuseppe COMPARETTO. Ma l'ultimo anello della catena, nel loro territorio era il MONREALE, l'unico a sapere dove abitasse PROVENZANO, mentre non lo sapeva neppure Ciccio PASTOIA, che pure era un fedelissimo del capo di Cosa Nostra. Ma PROVENZANO non si fidava di nessuno e quindi doveva essere solo una persona a conoscere il suo domicilio. Non temeva sorprese da parte delle forze dell'ordine, ma il suo timore era di poter essere arrestato su delazione di qualche traditore. Disponeva di varie abitazioni, perché c'era sempre qualcuno che gliene metteva una a disposizione. Ma è anche vero che viveva lontano dalla famiglia.

LO VERSO rammenta di avere accompagnato PROVENZANO a Vicari, tra la fine di giugno e i primi di luglio del 2004, per incontrarsi con la moglie che non vedeva da 12 anni; ed anche con i figli non si vedeva da anni.

Di contro, durante gli spostamenti in auto PROVENZANO appariva tranquillo, così come circolava tranquillamente a Bagheria come a Ficcarazzi o a Villabate.

Solo in due occasioni ha corso concretamente il rischio di essere arrestato in quel territorio, a causa di operazioni di polizia coordinate, come poi si apprese, dal dott. Renato CORTESE (capo della Squadra Mobile di Palermo). Una volta fu nel giugno del 2004, e in quella circostanza per prudenza furono costretti a saltare un appuntamento che era stato programmato. La seconda volta fu proprio l'ultima volta che ebbe modo di vedere il PROVENZANO, e ricorda con precisione la data per averlo appreso da certe carte processuali:

*«E quel giorno finì così. L'indomani mattina il Mandalà spuntò al deposito e mi disse: mi devi spiegare perché ieri tu non ti sei fatto trovare all'appuntamento e perché ve ne*

*siete andati, mi devi spiegare perché non c'è stato l'appuntamento. Gli ho detto: Nicola, vedi che avevi la Polizia di dietro. Non è vero, dice, la Polizia l'avevate voi, dice, ma la vedete solo voi? Io non ne avevo Polizia di dietro. Poi dalle carte processuali è spuntato che oltre che li avevo visti io, io in prima persona, perché gli altri non vedevano niente, dalle carte processuali è spuntato che il 19 settembre l'Ispettore Muccio con l'Ispettore Cortese, dottor Cortese, erano già al punto di fare il blitz per arrestare Provenzano. Quella fu... Da quel momento in poi, come infatti Bernardo Provenzano non ha voluto più fare incontri, da quel momento in poi c'è stato un po' di lontananza, diciamo, di allontanamento verso la famiglia mafiosa di Villabate perché tutti i pizzini poi che provenivano dalla famiglia mafiosa di Villabate e che dovevano essere recapitati al Provenzano, invece il Monreale mi disse: tienili fermi, a Provenzano non ci portare più niente».*

In effetti, da quel momento LO VERSO non ebbe più alcun contatto con PROVENZANO, anche se gli inquirenti (dopo le rivelazioni di Mario CUSIMANO) erano convinti del contrario. E infatti, come apprese in seguito, non era stato arrestato ai primi di gennaio 2005 insieme a tutti gli altri finiti nella rete dell'operazione Grande Mandamento perché CUSIMANO aveva detto che seguendo lui gli inquirenti sarebbero potuti arrivare a PROVENZANO. Alla fine, fu arrestato anche lui (dalla Polizia di Stato), venti giorni dopo i primi arresti.

Di un'altra situazione critica per la latitanza del boss corleonese il LO VERSO ha riferito per averlo appreso da suo cugino Giovanni MEZZATESTA.

Tra la fine del '95 e l'inizio del 1996 vi fu una perquisizione dei carabinieri nel villino del MEZZATESTA sul lungomare di Ficarazzi. In quel villino fino a 15 giorni prima era stato ospite del MEZZATESTA la persona che poi LO VERSO seppe essere Bernardo PROVENZANO (Lui stesso l'aveva intravisto in quel villino). E suo cugino era molto spaventato perché temeva di essere sospettato di avere fatto una soffiata ai carabinieri.

### **7.2.3.- Rilievi conclusivi sulle testimonianze di GIUFFRE' e LO VERSO in ordine alla presunta protezione della latitanza di Bernardo PROVENZANO.**

La condizione in cui versava Bernardo PROVENZANO - anche che da un punto di vista psicologico – durante la sua latitanza a partire dagli anni '94/95 e fin dove si spinge l'esperienza che ne ebbe il LO VERSO, per quanto sembrerebbe evincersi dalle testimonianze dello stesso LO VERSO e del GIUFFRE', appare contrassegnata dalla scrupolosa osservanza di cautele e precauzioni negli spostamenti (come la preferenza per la domenica, perché era più facile accorgersi di eventuali auto civette, e l'impiego di staffette lungo il percorso), e frequenti mutamenti di domicilio, e una forzata lontananza dagli affetti familiari, che sono misure e comportamenti che ben si addicono alle condizioni un latitante "alla macchia", alternati però a momenti di ostentata sicurezza della propria impunità (LO VERSO), o dalla scelta di non cambiare né il luogo in cui trascorrere la propria latitanza né la rete dei propri favoreggiatori, salvo qualche lieve aggiustamento (cfr. GIUFFRE').

Questa apparente contraddizione si risolve se si ammette che PROVENZANO non godesse di una protezione indiscriminata e generalizzata da parte di tutte le forze dell'ordine, ma confidasse sulla benevola attenzione di una parte soltanto degli apparati investigativi, e segnatamente dei carabinieri. E in effetti dalla testimonianza del LO VERSO risulta che gli unici episodi e momenti in cui lo stesso PROVENZANO corse il rischio di incappare in incontri sgraditi con le forze dell'ordine, almeno per quanto a sua diretta conoscenza, si verificarono in coincidenza con operazioni sul territorio della polizia di Stato. Mentre non lo allarmò, nel periodo in cui fu ospite al villino del suocero del LO VERSO, la circostanza – che difficilmente può essergli sfuggita, anche se LO VERSO non gliene parlò – che frequentemente i carabinieri effettuassero controlli nelle abitazioni vicine, essendovi in zona alcuni sorvegliati speciali (come se fosse certo che i Carabinieri non lo cercassero).

Ed anche l'episodio ricordato da GIUFFRE' dell'arresto simultaneo di Cola LA BARBERA e di Benedetto SPERA, che indusse il PROVENZANO a lasciare definitivamente il territorio di Mezzojuso, coincise con una operazione di polizia

pianificata ed attuata, nel quadro di un'indagine mirata alla sua cattura, dal S.C.O. della Polizia di Stato e dalla sez. catturandi della Squadra Mobile.

D'altra parte, nel valutare l'ipotesi di un atteggiamento protettivo dei Carabinieri – e più esattamente di alti Ufficiali dell'Arma - nei riguardi della latitanza di PROVENZANO, non si deve pensare ad un accordo, né esplicito né tacito, né siglato per interposta persona, ma solo ad una convergenza di reciproci interessi a preservare una situazione di fatto e certi equilibri di potere (criminale); e alla consapevolezza del boss corleonese ancora latitante di poter contare su una certa compiacenza degli interlocutori istituzionali con cui si era aperto da anni una sorta di dialogo a distanza (un dialogo che, come dice GIUFFRÈ, portava proprio ai Carabinieri), ma solo fino a quando la controparte “istituzionale” lo avesse ritenuto più conveniente o necessario nell'interesse del proprio Ufficio.

Anche per questa ragione non coglie nel segno l'obiezione secondo cui se PROVENZANO avesse goduto di una speciale protezione da parte di altri gradi dell'Arma non avrebbe avuto bisogno di avvalersi di sottufficiali infedeli, come il M.llo CIURO o il M.llo RIOLO che lo stesso LO VERSO indica insieme all'imprenditore Michele AIELLO come membri di un Comitato di informazione che proteggeva PROVENZANO facendogli avere notizie sulle indagini più delicate.

In effetti, all'esito del processo a carico di AIELLO Michele+5 (tra i quali anche l'ex presidente della regione siciliana Salvatore CUFFARO, condannato per favoreggiamento aggravato) RIOLO Giorgio, è stato riconosciuto colpevole di concorso esterno in associazione mafiosa, nonché rivelazione di segreti d'ufficio, abusiva introduzione in sistema informatico, corruzione aggravata e altro, in concorso con AIELLO Michele, che lo teneva a libro-paga (e con CIURO separatamente giudicato), per fatti commessi nella sua qualità di sottufficiale in servizio al R.O.S. e di addetto alle operazioni di intercettazioni telefoniche e ambientali, in un periodo compreso tra il 1999 e il novembre del 2003.

Si è accertato che l'AIELLO, imprenditore emergente prima impegnato nella realizzazione di strade di penetrazione agraria e poi nel settore della sanità privata, era

stato socio in affari con Bernardo PROVENZANO e vari soggetti legati all'entourage del boss corleonese che ricambiava per l'appoggio alle sue fortune imprenditoriali fornendo informazioni riservate e coperte dal segreto investigativo, incluse notizie su indagini mirate alla cattura dei latitanti PROVENZANO e Matteo MESSINA DENARO procurategli, dietro compensi in denaro o assunzioni di favore, da soggetti infedeli appartenenti al R.O.S. o ad altri settori dell'amministrazione giudiziaria.

Si è accertato che il RIOLO che era a capo della squadra del R.O.S. specializzata nell'installazione di microspie e dispositivi di intercettazione si era determinato a prestare l'apporto richiestogli in forza del rapporto corruttivo che lo legava all'AIELLO, ma avendo piena consapevolezza della rilevanza e dell'interesse che le notizie rivelate potevano avere per l'organizzazione mafiosa e i suoi capi; e le notizie riservate e indebitamente rivelate riguardavano soggetti legati da rapporti di cointeressenza economica all'AIELLO o soggetti facenti parte della rete di favoreggiatori della latitanza del MESSINA DENARO e del PROVENZANO.

Ora, è chiaro che non v'è alcuna contraddizione tra il fare affidamento sulla benevolenza di alti gradi dell'arma e l'avvalersi del contributo di informazioni riservate che un proprio facoltoso sodale riusciva a procurarsi attraverso propri rapporti corruttivi instaurati con appartenenti all'Arma che, per quanto di grado nettamente inferiore, operavano con ruoli strategici per l'acquisizione di notizie sulle indagini in materia di criminalità mafiose o di ricerca di latitanti<sup>446</sup>. Era comunque una risorsa

---

<sup>446</sup> Dalla sentenza nr. 189/2010 emessa dalla Corte d'Appello di Palermo, Sez. III il 23.01.2010 e divenuta irrevocabile a far data dal 22 gennaio 2011 (versata in atti) si evince tra l'altro che tra le condotte accertate a carico del RIOLO figuravano l'aver rivelato:

- ad AIELLO e al M.llo BORZACCHELLI la notizia dell'esistenza di sistemi di videoripresa che riguardavano l'abitazione dei fratelli MESI, favoreggiatori di Matteo MESSINA DENARO (nel giugno 1999);
- a Michele AIELLO, la notizia delle intercettazioni ambientali in corso nell'abitazione estiva di Filippo GUTTADAURO, cognato di Matteo MESSINA DENARO (sempre nel corso del 1999);
- a BORZACCHELLI la prima notizia sull'esistenza di intercettazioni ambientali presso l'abitazione del boss di Brancaccio (nonché noto chirurgo) Giuseppe GUTTADAURO, già condannato per associazione mafiosa (intercettazioni che erano state attivate nel giugno del 2001 dallo stesso RIOLO);
- allo stesso BORZACCHELLI e tramite questi al CUFFARO e agli altri soggetti coinvolti nella catena di rivelamento,

preziosa, anche a beneficio non direttamente del PROVENZANO (o del MESSINA DENARO) ma di soggetti che facevano parte della sua rete di fiancheggiatori o favoreggiatori e non dipendente dalla benevolenza, sempre suscettibile di poter venire meno, di protettori altolocati, che peraltro avrebbero potuto essere destinati ad altro ufficio e perdere la propria capacità di influenza comunque non potevano avere il controllo assoluto di tutte le attività d'indagine svolte dalle varie articolazioni dell'Arma.

Ma per quel che importa ai fini del presente giudizio non si profila sullo sfondo di questo ipotetico cordone protettivo steso intorno alla latitanza di PROVENZANO alcun interesse e volontà di corroborare la minaccia di una ripresa delle ostilità (di Cosa Nostra) contro lo Stato, perché la minaccia non era rappresentata tanto da PROVENZANO, ma, al contrario, dai suoi antagonisti. I quali erano ancora forti o potevano riprendere forza, considerato il prestigio e il consenso di cui godeva quel Salvatore RIINA, irriducibile propugnatore della strategia dello scontro frontale con le Istituzioni, che continuava ad essere, formalmente, il capo di Cosa Nostra.

---

la seconda notizia riguardante l'avvenuta intercettazione presso l'abitazione di Giuseppe GUTTADAURO dei colloqui tra i familiari contemporanei al ritrovamento della prima microspia (sempre nella seconda metà di giugno 2001);

- a Domenico MICELI la notizia dell'esistenza di una microspia all'interno dell'autovettura dello stesso (nell'estate del 2002: microspia che il RILO aveva collocato);

- a Michele AIELLO la notizia dei servizi di intercettazione ambientale attivati presso l'abitazione di Aquedolci (ME) ove risiedeva nel 2003 il mafioso EUCALIPTUS Nicolò, sorvegliato speciale;

- allo stesso Michele AIELLO, nel febbraio del 2003, la notizia dell'esistenza di intercettazioni sull'autovettura Opel Corsa di Salvatore EUCALIPTUS, figlio di Nicolò, permettendone così il successivo ritrovamento;

- a Michele AIELLO la notizia di servizi di registrazione nei confronti degli esercizi commerciali di due congiunti dell'EUCALPTUS, MORREALE e PIPIA, indicati tra i favoreggiatori di Bernardo PROVENZANO;

- ad AIELLO la notizia di servizi di videoripresa o captazione di immagini attivati nei confronti dell'abitazione di tale Domenico DI SALVO, altro soggetto vicino ad esponenti mafiosi di Bagheria

- sempre a Michele AIELLO la notizia dell'attivazione di servizi di registrazione diretti verso l'abitazione della famiglia di Francesco PASTOIA, mafioso di Belmonte Mezzagno inserito nella rete dei favoreggiatori di PROVENZANO che lui stesso aveva collocato.

(cfr. pagg. 358-359 della sentenza citata)



Pertanto, l'obiettivo di fondo, che restava quello di prevenire nuovi delitti eclatanti o una ripresa della violenza stragista, non sarebbe stato, in ipotesi, condizionato ad un accordo consistente in reciproche rinunce, tra lo Stato e la mafia (intendendo per Stato il mondo della politica, o suoi qualificati esponenti, e il Governo), ma, semmai, ad un'obbiettiva convergenza di interessi, tra i nuovi vertici dell'organizzazione mafiosa (giacché il presupposto era sempre quello che si riuscisse a soggiogare l'ala dura) e i responsabili degli apparati investigativi, o di uno dei principali apparati dello Stato specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata.

Insomma, si voleva "proteggere" PROVENZANO, ossia favorirne la latitanza in modo soft (come ipotizza anche il giudice di prime cure), e cioè limitandosi ad avocare a sé vari filoni d'indagine che potevano portare alla cattura di PROVENZANO, ma avendo cura al contempo di non portare fino in fondo le attività investigative quando si fosse troppo vicini all'obbiettivo; ma tutto ciò non già perché, in caso di trasgressione di un fantomatico patto, l'altro contraente, cioè il PROVENZANO, avrebbe riattivato lo stragismo o dato la stura ad una ripresa della violenza mafiosa; bensì perché la caduta di PROVENZANO, che avrebbe inevitabilmente fatto seguito ad un suo arresto, avrebbe favorito il riemergere delle pulsioni stragiste mai del tutto sopite in Cosa Nostra e l'avvento ai vertici dell'organizzazione degli esponenti rimasti più fedeli a Salvatore RIINA.

Un simile disegno strategico, riportato ai fatti del '92, si traduce non già in una promessa di protezione della latitanza di PROVENZANO, ma in una sollecitazione rivolta alla componente moderata (che si presumeva esistere in Cosa Nostra e poter contare su autorevoli esponenti, e poco importa che facesse capo a PROVENZANO, come è verosimile che MORI già ipotizzasse, o ad altri) a cooperare al ripristino di un clima di non belligeranza o di conflittualità sostenibile con le Istituzioni: un clima che lasciava intravedere, in prospettiva, la possibilità di un allentamento dell'azione repressiva dello Stato e di modifiche anche del quadro normativo; e, nell'immediato, un occhio di riguardo nello svolgimento delle indagini che investissero gli esponenti mafiosi disponibili a cooperare a quel progetto, o i loro affari. Fermo restando che

passaggio obbligato della realizzazione di un simile progetto era la decapitazione dell'ala dura, e quindi la cattura di RIINA.

#### **7.2.4.- La certificazione della nuova linea di PROVENZANO ma anche di persistenti pulsioni stragiste. La testimonianza del Generale PELLEGRINI.**

La linea della contrapposizione violenta allo Stato era stata imposta dal RIINA già alla fine del '91; ed egli, in effetti, come si evince da alcuni sfoghi cui si lascia andare nelle conversazioni intercettate al carcere di Opera, non avrebbe mai voluto che Cosa Nostra se ne discostasse (rimproverando proprio a *Binnu* di essersi fatto fregare, per avere ceduto alle sirene di quanti, andando a piangere sulla sua spalla, lo sollecitavano a “collaborare”: v. supra).

Ma già nell'autunno del '95 era chiaro che Cosa Nostra aveva – da tempo - abbandonato questa linea: perché tentata dalla ricerca di una soluzione “politica” ai suoi problemi (investendo su una nuova formazione politica che, oltre a poter vantare ottime chance di affermarsi alle elezioni del marzo '94, benché fossero le prime elezioni politiche cui si presentava, prometteva di attuare un programma consentaneo agli interessi mafiosi, grazie anche ad intese raggiunte con qualificati intermediari); o perché era prevalsa l'opzione più moderata, dopo che si era constatato che la stagione delle stragi aveva procurato solo l'inasprimento dell'azione repressiva dello Stato con conseguenze disastrose per gli interessi dei mafiosi.

Ma certo è che le notizie che il R.O.S. poteva assemblare portavano alla conclusione, o confortavano la certezza già raggiunta, che PROVENZANO fosse convinto assertore di una linea più moderata, almeno quanto i GRAVIANO e BRUSCA e BAGARELLA erano stati convinti fautori della linea stragista.

Oggi sappiamo che era così, perché ce lo hanno raccontato collaboratori di giustizia di innegabile spessore come GIUFFRE', SINACORI, LA BARBERA, COCUZZA ed

anche lo stesso Giovanni BRUSCA (e senza dimenticare il CANCEMI dell'interrogatorio del 15 marzo 1994).

Ma le fonti che all'epoca, e già a partire dal '92, il R.O.S. poteva compulsare erano con certezza o con tutta probabilità, soggetti molto vicini al PROVENZANO, e quindi in grado di fornire elementi di conoscenza o di valutazione su quali fossero gli orientamenti e gli auspici del boss corleonese.

E la certificazione che, sul finire degli anni '90, questa fosse una convinzione ormai diffusa e condivisa dagli apparati investigativi – e non più soltanto dal R.O.S. che però con tutta probabilità l'aveva maturata prima degli altri – viene da un documento eccezionale, acquisito nel corso della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale espletata in questa sede.

Si tratta, per l'esattezza, di due documenti, ma uno, sostanzialmente, si limita, sul punto che qui interessa, a richiamare l'altro. Entrambi risalgono a gennaio 2001, ossia 5 o 6 anni dopo le condotte e i fatti contestati in relazione alla mancata cattura di PROVENZANO a Mezzojuso il 31 ottobre 1995 e alla presunta protezione della latitanza dello stesso PROVENZANO ad opera del R.O.S. diretto da Mario MORI.

Con Nota Nr. 125/PA/G1 di prot. nr. 1268 del 29 gennaio 2001 diretta al I Reparto della D.I.A. e, p.c., anche al II Reparto, prima divisione, che faceva seguito ad una precedente lettera “di pari categoria e oggetto, di prot. nr. 1115, datata 25.01.2001”, il Capo del Centro D.I.A. di Palermo, Col. Angiolo PELLEGRINI sollecitava il Dirigente del Reparto in indirizzo a richiedere alla competente A.G. l'autorizzazione allo svolgimento di attività di intercettazione telefonica su una serie di utenze (alla fine saranno in tutto sette quelle sottoposto a intercettazione) riconducibili a tal PELUSO Giovanni (con riserva di richiedere in seguito eventuali intercettazioni ambientali).

A sostegno della richiesta si deduceva che una fonte confidenziale con la quale il Centro Operativo di Palermo aveva stabilito contatti finalizzati “*alla ricerca di informazioni utili per lo studio e la comprensione delle complesse fenomenologie criminali di stampo mafioso presenti nel territorio*” aveva tra l'altro riferito che “*non meglio indicati soggetti, presumibilmente non in linea con gli attuali orientamenti*

*voluti al vertice di Cosa Nostra, potrebbero avere in mente di porre in atto un episodio eclatante, verosimilmente nel capoluogo dell'Isola".*

*Inoltre, "tali soggetti avrebbero potuto servirsi, per la predisposizione degli atti preparatori connessi all'organizzazione di un ipotetico attentato, di certo PELUSO Giovanni, in oggetto generalizzato, ex poliziotto, il quale proprio in questi giorni avrebbe preso dimora nel catanese, presso persone compiacenti, recandosi più volte a Palermo servendosi di mezzi pubblici".*

La Nota riservata proseguiva con l'indicazione di tutti gli elementi raccolti fino a quel momento sul soggetto in questione, identificato in effetti nella persona di un ex vice Ispettore di Polizia, originario di Salerno e che aveva prestato servizio in Roma, al Commissariato "Esquilino", pregiudicato per reati di sfruttamento della prostituzione, violenza sessuale, truffa e altro; e in atto figurava quale presidente di sette cooperative edilizie tutte con sede in Roma. Si scoprirà poi, ma questo era già noto al Col. PELLEGRINI, che era stato detenuto al carcere di S.Maria Capua Vetere insieme a vari pregiudicati provenienti da varie forze di polizia, e unitamente a RIGGIO Pietro, poi divenuto collaboratore di giustizia e che era la fonte (nome in codice: "UGO") cui si attribuiva la notizia del possibile attentato.

Nella Nota si evidenziava che *"gli elementi di informazione raccolti sul conto del PELUSO inducono a non escludere il sospetto che lo stesso, anche se organicamente indicato come non inserito in Cosa Nostra, possa comunque costituire una figura a disposizione dell'organizzazione per l'esplicazione di attività illecite in senso lato".* E a giustificare l'allarme suscitato dalla notizia si rammentavano *"i tragici precedenti che hanno interessato la città di Palermo in tema di stragi mafiose".*

Quanto al contesto criminoso in cui il paventato attentato poteva inquadarsi, *"L'Ufficio effettivamente ritiene verosimile la possibilità che elementi appartenenti ai vertici di Cosa Nostra possano non essere in armonia con le scelte dell'attuale capo PROVENZANO Bernardo, soprattutto a causa della mancata redistribuzione degli utili provenienti dalle attuali attività – lecite e illecite – dell'organizzazione e quindi possano determinarsi a scelte autonome. Tali impressioni sarebbero peraltro*

*avvalorate dagli omicidi verificatisi recentemente nelle zone di Cinisi, Carini, Belmonte Mezzagno e Termini Imerese, segnale evidente di uno stato di “sofferenza” e di tensione interna all’organizzazione”.*

Sentito dinanzi a questa Corte, il Col. PELLEGRINI ha ammesso a fatica che l’episodio eclatante di cui RIGGIO gli aveva parlato era in effetti un attentato. Ma esclude che avesse parlato di un attentato ad un magistrato, perché altrimenti sarebbe corso a riferirlo in Procura. Sollecitato poi a fornire un’interpretazione autentica di alcuni dei passaggi più significativi della Nota a sua firma del 29 gennaio 2001, ma anche della precedente Nota del 25 gennaio, ha prima tentato di glissare, asserendo che si era limitato a riportare le notizie riferitegli da RIGGIO. Ma quando gli è stata data lettura dei passaggi in cui esprimeva specifiche considerazioni e valutazioni per conto del proprio Ufficio, ha ammesso che si trattava di considerazione frutto di conoscenze acquisite e sedimentate nel tempo in ordine ad una diversificazione di vedute strategiche tra RIINA e PROVENZANO di cui si sarebbe avuto un primo sentore già all’epoca in cui il PROVENZANO era apparentemente sparito, mentre la sua famiglia era tornata a vivere a Corleone. Ha poi precisato di avere maturato il convincimento che si fosse creato un solco tra i due boss corleonesi già all’epoca delle prime indagini che aveva svolto su PROVENZANO:

*«Perché io da quella indagine su Provenzano mi era sembrato di capire che Provenzano avesse preso le distanze da Riina Salvatore, dalle vecchie indagini, Provenzano non è più U Tratturi, Provenzano si dedica ai suoi interessi personali, ai suoi interessi finanziari, ai suoi interessi economici. Quindi, probabilmente non ha più quella stessa cosa, le stesse idee di Riina Salvatore, quindi ho pensato che c’era stata una divisione a quei tempi, quando ho visto che Provenzano lo chiamavano... lo chiamavamo il ragioniere, insomma, non era più U Tratturi, quello che faceva la guerra, era quello che si era messo da parte. Questa era un’interpretazione, un’interpretazione fatta ai vecchi tempi, quando lui era scomparso, non se ne parlò più di Provenzano e scoprimmo che, invece, aveva una famiglia, aveva dei figli e tutto*

*quanto, aveva fatto in grande segretezza, insomma, no? ha fatto un po' dimenticare il suo nome»».*

Si trattava dunque di *un'interpretazione fatta ai vecchi tempi, quando lui era scomparso*: e non v'è chi non veda come questa risalente interpretazione si leghi all'intuizione che era stata già del dott. BORSELLINO, che aveva inteso la ricomparsa a Corleone della famiglia del boss latitante come un segnale non già che fosse morto, ma che al contrario non rinunciava ai suoi diritti di presenza e di comando sul territorio. Un segnale lanciato, cioè, a RIINA.

In effetti PELLEGRINI rivendica di essere stato uno dei primi investigatori a non aver dato credito all'ipotesi che PROVENZANO fosse morto perché non si avevano più notizie di lui da anni. Attraverso indagini svolte con la Compagnia Carabinieri di Partinico riuscì a scoprire che PROVENZANO si era spostato nella zona di Partinico (nella prima metà degli anni '80) e aveva messo su famiglia. Poi, su delega del pool antimafia, e nel periodo in cui egli prestava servizio (come giovane Capitano) alla Sezione anticrimine di Palermo, svolse una complessa attività investigativa avente ad oggetto una serie di attività economiche facenti capo al PROVENZANO. Tra queste, scoprì anche alcune ditte che partecipavano agli appalti per le forniture sanitarie negli ospedali, ma anche un'impresa edilizia che realizzava palazzi a San Vito Lo Capo: *«insomma, un'attività complessa, molto complessa, che mi fece poi anche dire che Provenzano non era più U Tratturi, ad un certo punto Provenzano era diventato un ragioniere, perché aveva questa attività particolare. Faceva capo a Lipari Giuseppe, a Pino Lipari, e denunciammo una trentina di persone, fu il primo rapporto in cui si parlò dell'attività di Provenzano»».*

Già nel 1983 aveva scoperto che Pino LIPARI era prestanome di PROVENZANO e ne curava gli interessi in vari collegamenti immobiliari. Ed erano tanti gli elementi raccolti sul conto di PROVENZANO da fargli nutrire la speranza che sarebbe riuscito a catturarlo. Ricorda di avere attivato una serie nutrita di intercettazioni telefoniche, ma aveva poco tempo e pochi uomini da dedicare a questa indagine. E non essere

riuscito nell'impresa prima di essere trasferito da Palermo<sup>447</sup>, era rimasto per lui un motivo di cruccio. (Anche per questa ragione non esitò, da capo del Centro D.I.A. di Roma e poi del Centro D.I.A. di Palermo, a riprendere quell'indagine quando gli fu segnalato che un ex agente di custodia, ancora detenuto, Pietro RIGGIO, era disponibile a fornire indicazioni utili su PROVENZANO<sup>448</sup>).

E non è azzardato ipotizzare che sia le informazioni raccolte sul conto del PROVENZANO che le convinzioni maturate circa il suo ruolo e possibili divergenze rispetto a RIINA il PELLEGRINI le abbia riversate al suo nuovo ufficio, e cioè L'Ufficio C.O. presso il Comando Generale dell'Arma e poi il R.O.S., prima di passare alla D.I.A.

\*\*\*

Ma, come già anticipato, La Nota a firma PELLEGRINI del 29 gennaio 2001 richiamava una sua precedente Nota del 25 gennaio, indirizzata agli stessi Reparti Centrali della D.I.A., nella quale si riportavano le medesime notizie, e si esprimevano le stesse valutazioni sulla possibile fondatezza della notizia che fosse in preparazione un attentato.

Inoltre, si dava notizia di un colloquio informale in pari data avuto dal Col. PELLEGRINI con il Procuratore della Repubblica di Palermo, precisando che questi

---

<sup>447</sup> Nel 1986 fu trasferito all'Ufficio Criminalità Organizzata del Comando Generale dell'Arma, poi al R.O.S. per un anno; e dopo l'istituzione della D.I.A., Capo Centro a Reggio Calabria e poi ancora dal 98 Capo del Centro D.I.A. di Roma fino al 2000, quando divenne Capo del Centro D.I.A. di Palermo. Successivamente venne richiamato in servizio da Generale e trasferito per quattro anni circa al Ministero dell'Interno quale responsabile del settore Analisi del Rischio, nell'ufficio per la protezione delle personalità istituzionali.

<sup>448</sup> Cfr. PELLEGRINI, udienza 18.01.2021: «riuscii a... successivamente mi convinsi che non ero riuscito a catturare Provenzano per alcuni motivi particolari: il primo, che ero estremamente impegnato con l'ufficio Istruzione di Palermo, con il pool Antimafia, perché la sezione Anticrimine che io comandavo svolgeva, era a disposizione a tempo pieno del pool Antimafia e, in particolare, del Giudice Falcone, e quindi avevo una serie di riscontri, di deleghe da parte del Giudice Falcone, per cui il mio personale era estremamente limitato e non avevo potuto continuare a sviluppare queste ricerche di Provenzano; poi venni trasferito e, quindi, la cosa finì là. Quindi, venire a sapere che c'era qualcuno che poteva dare notizie importanti su Provenzano stimolò molto il mio interesse, devo dire, ne parlai con il Dottore Chelazzi, facendogli presente che era un ex agente di custodia e, quindi, disponibile a collaborare e, quindi, il Dottore Chelazzi mi disse che lo avrebbe citato ».

aveva convenuto sulla possibilità che le notizie riferite dalla fonte fossero frutto di millanterie del PELUSO nei riguardi della stessa fonte, tenuto conto dei precedenti penali del PELUSO (in altri termini, si dubitava dell'attendibilità non della fonte, ma del soggetto da cui la fonte aveva appreso le notizie poi riferite al PELLEGRINI). Ma aveva convenuto altresì *“sulla possibilità che elementi appartenenti ai vertici di Cosa Nostra possano non essere in armonia con le scelte dell'attuale capo PROVENZANO Bernardo, soprattutto a causa della mancata redistribuzione degli utili provenienti dalle attuali attività – lecite e illecite – dell'organizzazione”*.

E a conforto dell'ipotesi di crescenti tensioni all'interno di Cosa Nostra si citavano, come nella successiva Nota del 29 gennaio, i recenti episodi di omicidi verificatisi in zone e località che erano storicamente dei feudi di PROVENZANO (Cinisi, Carini, Belmonte Mezzagno, Termini Imerese). Ma si aggiungeva una considerazione che la successiva Nota del 29 gennaio non riporta: *“In tale ottica, potrebbe anche prospettarsi la eventualità che il PROVENZANO possa essere tradito attraverso delazioni alle forze di Polizia”*.

Anche su questa seconda Nota, e sulle considerazioni e ipotesi investigative in essa formulate, il Generale PELLEGRINI è stato invitato a fornire opportuni chiarimenti.

In particolare, quanto alla possibilità che PROVENZANO venisse tradito mediante delazioni alle forze di Polizia, ha confermato che il concetto era che le tensioni al vertice di Cosa Nostra avrebbero potuto sfociare anche in delazioni volte a fare arrestare PROVENZANO. E per spiegare per quale ragione egli desse credito ad una simile eventualità ha aggiunto che *«in pratica io pensavo, almeno come valutazione a quei tempi, che ci fossero due partiti separati in Cosa Nostra, insomma, quelli che erano fedelissimi a Riina Salvatore, i vecchi fedelissimi, e poi ci fosse quel partito di persone che si erano distaccate dalla violenza e dalle cose, che facevano capo a Provenzano, insomma. Il famoso detto, no? Calati chiunque e, ad un certo punto, l'inabissamento, l'inabissamento di Cosa Nostra, insomma, no?»*.



7.2.4.1.- Orbene, le Note riservate dell'allora Col. Angiolo PELLEGRINI, risalenti al gennaio 2001 (quando lo stesso PELLEGRINO s'era da poco insediato a capo della D.I.A. di Palermo) nelle quali tra l'altro si informano i vertici nazionali della stessa D.I.A. del confronto con il procuratore GRASSO sulle rivelazioni della fonte Ugo (alias, Pietro RIGGIO) circa un progetto di attentato – che a dire del RIGGIO era diretto contro il giudice GUARNOTTA, che all'epoca presiedeva il collegio giudicante nel processo di primo grado al senatore DELL'UTRI - di cui lo stesso RIGGIO asseriva essere stato messo a parte dall'ex poliziotto e sedicente uomo dei servizi, PELUSO, attesta quale fosse all'epoca lo stato delle conoscenze e delle convinzioni più diffuse e consolidate in seno agli apparati investigativi, essendone il Col. PELLEGRINO un esponente assai qualificato e di livello apicale.

In particolare, costituiva ormai un dato acquisito al bagaglio di conoscenze degli inquirenti una lettura delle dinamiche mafiose come incentrate su una contrapposizione latente, ma sempre suscettibile di recrudescenze, tra lo schieramento egemone facente capo al PROVENZANO, fautore di una linea di soft power mafioso, alieno da delitti eclatanti e contrapposizioni violente allo Stato, e frange più incline a metodi violenti. Secondo tale lettura, Cosa Nostra era percorsa da ricorrenti pulsioni stragiste, facenti capo a componenti che in dissenso dalla leadership mafiosa di PROVENZANO, potevano essere tentate di predicare e soprattutto praticare il ritorno allo stragismo, o comunque a metodi di risoluzione dei conflitti e di affermazione delle pretese mafiose basati sulla violenza, incluso l'attacco diretto a uomini delle istituzioni: e ciò nell'intento di galvanizzare la fronda a PROVENZANO, coagulando i nostalgici di RIINA, che aveva ancora grande ascendente, con il dissenso e i malumori che serpeggiavano in seno al popolo di Cosa Nostra per la magrezza dei risultati conseguiti soprattutto sul versante della disciplina carceraria e del trattamento dei detenuti.

E' significativo che il motivo concreto dei presunti contrasti veniva fatto risalire a questioni concernenti la spartizione o la destinazione dei proventi di attività illecite; ma la scelta di compiere un attentato eclatante nel capoluogo siciliano che l'estensore della nota, pur senza dirlo esplicitamente, lascia intendere essere diretto contro

esponenti istituzionali (*“Tale ipotesi operativa che costituisce il presupposto dell’indagine preventiva in atto, assume contorni di allarme ove si considerino i tragici precedenti che hanno interessato la città di Palermo in tema di stragi mafiose...”*) sarebbe stato finalizzato non solo a offrire una dimostrazione di forza dei “dissidenti”, ma anche a mettere in difficoltà la leadership provenzaniana, rompendo la linea della “sommersione” che imponeva di astenersi da delitti eclatanti per rendere Cosa Nostra quasi invisibile agli occhi dello Stato.

7.2.4.2.- Il fatto che poi la pista PELUSO si sia rivelata infruttuosa, tanto da indurre lo stesso PELLEGRINO a chiedere la dismissione delle attività di intercettazione<sup>449</sup> intraprese per monitorarne i movimenti e scoprire se e quanto fosse fondata la notizia dell’attentato in preparazione non invalidava e non invalida quella lettura, che non scaturiva dalle rivelazioni della fonte “Ugo” (alias, RIGGIO Pietro: v. infra). E’ vero semmai che era stata quella lettura, e la convinzione diffusa negli apparati di intelligence delle forze di polizia dell’epoca che essa rispecchiava, a indurre a prendere le rivelazioni della fonte Ugo in seria considerazione, tanto da trarne spunto per una massiccia attività di intercettazione telefonica.

Ma il dato che più rileva, e che affiora tra le righe della scarna informativa a firma del Col. PELLEGRINI, è costituito dall’implicito ma chiaro e inequivocabile riconoscimento a Bernardo PROVENZANO del ruolo di perno di uno schieramento mafioso ancora egemone e garante, per così dire, di una sorta di pax mafiosa e di un

---

<sup>449</sup> Cfr. Nota Nr. 125/PA/4°sett./G1 di prot. 5746 del 2 maggio 2001, a firma PELLEGRINI: «*Le conversazioni registrate ed i conseguenti accertamenti svolti non hanno consentito di poter confermare la partecipazione del PELUSO all’ipotesi di reato inizialmente formulata in virtù della quale il servizio era stato richiesto. Il PELUSO, ispettore di polizia sospeso dal servizio, in quanto indagato, dalle risultanze del servizio di ascolto è risultato condurre un tenore di vita non regolare. I suoi interessi lo hanno portato ad accostarsi a persone – alcune delle quali ancora in vita e in via di identificazione – con le quali intrattiene comuni interessi sulle cui finalità si ha motivo di sospettare un arricchimento illecito. Ma, allo stato degli atti, nulla che possa giustificare un indizio di affiliazione alla grande criminalità organizzata. Piuttosto, il linguaggio criptato di alcune conversazioni telefoniche, il ricorso a millanterie e frasi di convenienza, nonché i suoi trascorsi, lascerebbero propendere per il coinvolgimento del PELUSO in attività illecite di tipo truffaldino, i cui elementi tuttavia non è dato comprendere*».

equilibrio reciprocamente rispettoso tra potere mafioso e autorità dello Stato. Al punto che si profila come un rischio, che è interesse e compito prioritario degli apparati investigativo dello Stato contrastare e sventare, le trame delle fazioni mafiose *ostili alla leadership* dello stesso PROVENZANO. Come se il maggiore pericolo non fosse costituito dall'egemonia mafiosa sul territorio, ma dall'eventualità che la leadership di Provenzano venisse sovvertita e messa in crisi, e con essa tutto l'ordine costituito che ne era garantito.

In realtà, la preoccupazione che trapela dall'informativa ben può essere letta in un'ottica diversa e meno inquietante. Se fosse stato vero che le frange che brigavano in dissenso dalla leadership di Provenzano progettavano addirittura delitti eclatanti - come l'attentato al presidente del Tribunale che stava celebrando il processo a Marcello DELL'UTRI, stando alle rivelazioni (*de relato*) di Pietro RIGGIO - allora è naturale che, senza cedimenti sul versante dell'azione di contrasto al potere mafioso, in chiunque incarnato, tuttavia divenisse prioritario, per gli investigatori, scoprire e sventare eventuali trame stragiste o progetti di attentati.

7.2.4.3.- A riprova del fatto che tra le fila dei Carabinieri, e segnatamente ai vertici del R.O.S., quando ancora Giovanni BRUSCA e Leoluca BAGARELLA erano in piena attività già albergava la piena consapevolezza - frutto di conoscenze recondite e pregresse, nonché risalenti almeno quanto quelle del Generale PELLEGRINI - che lo schieramento "provenzaniano" si contrapponeva all'ala stragista facente capo, dopo la cattura di RIINA, a BRUSCA e BAGARELLA, il Capitano IERFONE, che pure è un fedelissimo di MORI<sup>450</sup>, ed è tra coloro che sostengono che solo dopo che CANCEMI si costituì ai carabinieri PROVENZANO sarebbe divenuto obiettivo prioritario del

---

<sup>450</sup> Felice IERFONE era stato alla sezione anticrimine del ROS di Palermo dal settembre '91 al settembre '98, e poi, fino a marzo 2003, al Servizio centrale del R.O.S. comandante di reparto al ROS di Roma, sempre nel reparto che si occupava dell'azione di contrasto alla criminalità mafiosa. Dal 4 marzo 2003 destinato alla presidenza del Consiglio. Viene trasferito al SISDE (e quindi distaccato alla Presidenza del Consiglio) d'ufficio: ovviamente su sollecitazione del Prefetto MORI, già nominato a capo del Servizio.

loro impegno investigativo, mentre in precedenza si era convinti che avesse una posizione defilata o addirittura che fosse morto (non spiega però il buon IERFONE come potessero MORI e DE DONNO chiedere a CANCEMINO che fosse anche PROVENZANO, oltre a RIINA a consegnarsi allo Stato, come loro stessi hanno dichiarato di avere “proposto” all’ex sindaco di Palermo) ha rivelato, deponendo nel processo MORI/OBINU, un particolare inedito.

Egli, infatti, ha riferito che, quando ancora DE CAPRIO e il Col. MORI erano impegnati nelle indagini su quello che ha definito il “contesto provenzaniano” a Palermo, proprio IERFONE che all’epoca era l’ufficiale di punta della Sezione Anticrimine (e lo sarà fino a settembre del ’98: cfr. da ultimo anche il certificato di servizio prodotto dall’avv. MILIO) pressò, anche in disaccordo con i suoi superiori, per intensificare le indagini sul mandamento di Partinico. Qui si erano registrati numerosi omicidi e imperversavano i VITALE, fedelissimi di BRUSCA, e attraverso il M.llo LOMBARDO e le sue fonti IERFONE aveva appreso notizie utili alle indagini mirate alla cattura di BRUSCA e BAGARELLA e riteneva che lo schieramento facente capo a questi ultimi fosse, in quel momento, più pericoloso di quello provenzaniano, pur riconoscendo che anche PROVENZANO sedeva al vertice dell’organizzazione.

Ma i suoi superiori, comunque, non gli chiesero di soprassedere, né lui avrebbe potuto farlo (*«non erano d’accordo a che venisse sviluppata questa attività perché ritenevano che fosse di primaria importanza per il raggruppamento continuare a impegnarsi, sulla scia di quello che era stato fatto per Boccadifalco sul contesto provenzaniano. Io ero di avviso diverso, io ero di avviso diverso perché ritenevo che sebbene in vita Provenzano, sebbene operativo, sebbene al vertice di Cosa Nostra, pensavo che comunque la componente Brusca e Bagarella era sicuramente più offensiva e più dannosa rispetto all’area provenzaniana, alla componente provenzaniana e quindi iniziammo l’attività senza nessun problema, non è che il ROS interrompe l’attività o chiese di interrompere l’attività, non avrei potuto farlo»*).

Ovviamente, si potrebbe obiettare che al disegno di stendere un cordone sanitario intorno alla componente facente capo al PROVENZANO era del tutto funzionale

l'intensificare o avviare nuove indagini per la cattura dei suoi antagonisti o competitors all'interno di Cosa Nostra; motivo per cui, da MORI non potevano certo venire particolari resistenze all'iniziativa investigativa del Cap. IERFONE in quel di Partinico, benché sottraesse risorse ad altre direttrici di indagine.

Ma il dato saliente che si vuol qui segnalare è un altro.

In sostanza, nel 1994 i vertici del R.O.S. sapevano che PROVENZANO, pur essendo uno dei capi di Cosa Nostra, era fautore di una linea più moderata rispetto a quella sanguinaria e di scontro frontale con le Istituzioni patrocinata da BRUSCA e BAGARELLA. E però non si comprende donde venisse questa consapevolezza di una profonda diversità di vedute strategiche se appena pochi mesi prima proprio MORI, nel suggerire a Nicola RAO il testo dei lanci d'agenzia del 10 dicembre 1993, aveva indicato in Bernardo PROVENZANO (e subito dopo il nome che si faceva era quello di AGLIERI, altro esponente di spicco dell'area provenzaniana) il principale ispiratore e regista delle stragi in continente. E considerato che per quanto costa nelle dichiarazioni rese all'A.G. lo stesso CANCEMI aveva sempre indicato in PROVENZANO un convinto assertore della ortodossia corleonese che propugnava la necessità di attenersi alla linea voluta da RIINA (Sarà in effetti Antonino GIUFFRÈ a rivelare che la fedeltà alla linea esternata "ufficialmente" era una postura di facciata del PROVENZANO imposta da prudenza nel prendere atto che i rapporti di forza erano ancora a favore dell'ala dura).

Evidentemente si trattava di una conoscenza pregressa e non (ancora) consacrata in fonti ufficiali o processuali.

### **7.3.- L'impegno del R.O.S. per la cattura di PROVENZANO nella testimonianza degli Ufficiali al comando di MORI.**

Le dichiarazioni di numerosi Ufficiali che hanno prestato servizio nei ranghi del R.O.S. al comando del Generale MORI, rese nel corso del primo grado del presente processo, ma già nel processo MORI/OBINU, e segnatamente quelle rese da IERFONE, SOZZO, GANZER, DE CAPRIO (che in questo processo s'è avvalso della facoltà di non

rispondere) e OBINU (del quale sono state acquisite le dichiarazioni spontanee rese all'udienza del 24.02.2012 nel processo suo carico) tracciano un affresco poderoso delle attività investigative svolte senza sosta e con impegno crescente dal R.O.S. con specifico riferimento all'impegno per la cattura di Bernardo PROVENZANO e sul contesto criminale in cui operavano esponenti di spicco e gregari riconducibile allo schieramento che faceva capo al boss corleonese.

Un impegno realizzato a loro dire in stretto coordinamento con i magistrati di riferimento. Anche se proprio sotto questo aspetto si registrano note dissonanti nelle deposizioni della dott.ssa PRINCIPATO e del dott. SABELLA. Per non parlare della gestione della fonte ORIENTE, rispetto alla quale è emerso che, almeno fino a quando il magistrato di riferimento fu il dott. PIGNATONE, il Col. Riccio, che teneva contatti diretti con l'ILARDO, non lo mise al corrente della circostanza che questi si era effettivamente incontrato con Bernardo PROVENZANO e aveva fornito indicazioni preziose per individuare la rete dei favoreggiatori e i luoghi in cui conduceva la sua latitanza; né i suoi diretti superiori, il Magg. OBINU e il Col. MORI ritennero a loro volta di informarne lo stesso magistrato o anche direttamente il Procuratore Capo dott. CASELLI, pur avendolo -almeno MORI – incontrato anche successivamente ai fatti di Mezzojuso informati quasi in tempo reale.

E come IERFONE, anche GANZER e OBINU sottolineano che fin dal 1993 il ROS, attraverso varie sue articolazioni, si era attivamente occupato di problematiche investigative attinenti a Bernardo PROVENZANO, sia per ciò che concerneva la ricerca e la cattura di latitanti (a lui vicini), sia per ciò che riguardava il contrasto alla componente associativa che si rifaceva allo schieramento provenzaniano.

In particolare, OBINU rivendica quell'impegno come frutto di una precisa scelta strategica compiuta da R.O.S. in contro-tendenza rispetto agli orientamenti degli altri organismi investigativi che avevano come obiettivi prioritari la disarticolazione della fazione ritenuta più agguerrita e dominante, che faceva capo ai vari AGLIERI, BRUSCA e BAGARELLA, indicati come i principali esponenti mafiosi di vertice verso cui concentrare gli sforzi per porre fine alla loro latitanza. E gli fa eco il gen.

GANZER che (nel processo MORI/OBINU) all'udienza del 23.03.2012, dichiara: *«Nel momento in cui apprendemmo da Cancemi che si costituì proprio perché temeva di essere ucciso da Provenzano all'esito di un incontro cui avrebbe dovuto essere accompagnato da Carlo Greco, mi sembra, e appunto nel momento in cui avemmo notizia che Provenzano pur non avendo il ruolo di vertice di Riina, insieme a Bagarella, a Brusca, ai fratelli Graviano, a Messina Denaro Matteo costituiva il vertice di Cosa Nostra iniziarono le prime attività di ricerca che sostanzialmente nel tempo, sia attraverso i filoni associativi e sia attraverso la ricerca diretta, sono proseguiti fino al 2005 con vari step operativi che sono quelli imposti dalle scadenze procedurali».*

Ed egli può personalmente attestare che quell'impegno non venne mai meno anche perché come vicecomandante e poi come comandante del R.O.S. *«avendo anche delle responsabilità di carattere amministrativo più volte mi sono trovato in difficoltà nel reperire le risorse necessarie».*

Anche IERFONE, come già s'è detto, rimarca che fu l'irruzione sulla scena di CANCEMI a sconvolgere gli scenari investigativi, perché dalle sue rivelazioni trassero spunto diversi filoni investigativi curati dal ROS in accordo con varie procure-DDA (Palermo, Caltanissetta e Catania) accomunati dall'essere iscritto in una medesima ancorché composita trama, tutta tessuta intorno alla centralità della figura di Bernardo PROVENZANO. In particolare, la prima sezione del primo reparto investigativo, al comando del Cap. ULTIMO, sviluppò un'attività investigativa su Francesco PASTOIA di Belmonte Mezzagno, che era stato indicato da CANCEMI come l'autista che aveva accompagnato il PROVENZANO a varie riunioni con i capi di Cosa Nostra (tra cui quella nel corso della quale PROVENZANO aveva ordinato di mettere mano al progetto di catturare o comunque eliminare lo stesso cap. ULTIMO).

La sezione anticrimine di Palermo, al comando del Cap. IERFONE si occupò invece di un'indagine sui fratelli MARCIANO' e sui BUSCEMI, e più in generale sulla famiglia mafiosa di Boccadifalco passo di Rigano, sempre sul presupposto che i vari BUSCEMI, LA BARBERA (che però sarà arrestato dal S.C.O. della Polizia di Stato)

e MARCIANO' fossero esponenti dello schieramento mafioso che faceva capo a PROVENZANO (il dichiarante parla testualmente di "*schieramento provenzaniano*"). Il primo filone investigativo registra una battuta d'arresto quando PASTOIA viene arrestato per un'esecuzione pena. L'attenzione si sposta allora sul cognato, VAGLICA Giuseppe, che era sospettato di averne preso il posto nell'agevolare la latitanza di e i contatti con PROVENZANO.

La sezione anticrimine di IERFONE torna a indagare nel contesto provenzaniano proprio a seguito delle rivelazioni di Calogero GANCI sull'immobile di via Cannolicchio in Monreale di cui già s'è detto. Così come furono le rivelazioni di GANCI Calogero a consentire alla sezione anticrimine di Palermo di aggiornare la posizione di Pino LIPARI e la sua persistente vicinanza al PROVENZANO (Ma sarà poi la Polizia di Stato ad approfondire l'indagine sul LIPARI, fino a giungere al suo arresto, con l'operazione "Incubo", unitamente ad ALFANO Paolo e PALAZZOLO Paolo, rispettivamente nipote e cognato del PROVENZANO: cfr. dichiarazioni spontanee del Magg. OBINU, udienza 24.02.2012)

Ma nel frattempo, le rivelazioni della fonte confidenziale denominata Grande Oriente, alias Luigi ILARDO avevano dato impulso a diversi filoni investigativi poi confluiti in un'indagine conclusasi nel novembre 1988, che videro coinvolte varie unità dei ROS. In pratica, la sezione di IERFONE si concentrò in particolare sulla componente bagherese, e segnatamente su personaggi che erano stati indicati come favoreggiatori della latitanza del PROVENZANO, quali Simone CASTELLO (di Villabate) e Nicolò GRECO, indicati come soggetti che facevano, in particolare il CASTELLO, da postini per i pizzini e le comunicazioni da e per PROVENZANO (come risultava dalle rivelazioni di ILARDO confortate dai riferimenti contenuti in alcune delle lettere in suo possesso. Le varie sezioni del primo reparto investigativo centrale si occuparono invece di sviluppare le indagini sui soggetti individuati tra coloro che avevano preso parte all'incontro di Mezzojuso del 31 ottobre 1995 (tra PROVENZANO e ILARDO): Così la prima sezione del primo reparto *«avviò l'attività su Napoli Giovanni che veniva indicato come il soggetto che aveva portato Provenzano il 31 ottobre del 1995 a*



*Mezzojuso, gli aveva fatto da autista. La sezione anticrimine di Caltanissetta sviluppa l'attività su Vaccaro Lorenzo, che era uno dei convenuti asseritamente all'incontro del 31 ottobre del 1995 e la sezione anticrimine di Catania del ROS inizia a lavorare su Ferro Salvatore che era un altro dei convenuti. In effetti si trattava poi di attività collegati, sia perché noi avevamo ovviamente informato la Procura di Palermo che esistevano questi filoni investigativi che avevano un'unica trama, ma anche perché e soprattutto perché impattavano su un contesto umano che evidenziava, ha evidenziato nel corso degli anni della investigazione delle sovrapposizioni e delle convergenze, nel senso che Castello per esempio si incontrava con Ferro Salvatore oppure c'erano dei rapporti tra Ferro Salvatore e Gariffo Carmelo di Corleone, nipote di Provenzano perché parallelamente l'arma territoriale, e segnatamente la compagnia di Corleone, avviò autonome attività su Gariffo Carmelo che aveva una società di vendita di ferro a Corleone. Dopo la fine, dopo la conclusione dell'attività Grand'Oriente l'azione investigativa prosegue da parte della sezione anticrimine con le attività di prosecuzione, vennero svolte delle ambientali in carcere sui vari detenuti, delle intercettazioni ambientali. Poi un'altra componente del primo reparto, comandato dal Capitano Sinico si occupò di lavorare su Pollani Francesco se non ricordo male, un soggetto che era venuto in evidenza in una di queste ambientali perché indicato da Napoli Giovanni alla moglie. A seguire, sempre la prima sezione del primo reparto lavora in quel periodo su Amato Carmelo, quindi Cannella Tommaso, tutto quel contesto diciamo che parte da Pastoia per poi finire a Vaglica, perché poi sono tutti diciamo, sono tutti collegati questi soggetti, fino a arrivare all'attività Grande Mandamento, che poi sfocia in Grande Mandamento, cioè l'attività che la sezione anticrimine di Palermo riprende su Bagheria, però sulla componente non più Greco, ma la componente Eucaliptus e Monreale. Anche quella componente è indicata come componente di riferimento di Provenzano. La sezione anticrimine di Caltanissetta, nel prosieguo dell'attività, anche dopo Grand'Oriente focalizza il contesto Ferro, con dei nipoti di quel Ferro Salvatore indagato nell'operazione e arrestato nell'operazione Grand'Oriente e praticamente documenta una serie di scambi di corrispondenza, di*

*pizzini riferibili a Provenzano che coinvolgevano anche i Ferro e che passavano da un tale Martorana di Vittoria se non vado errato e arrivavano a Casteldaccia, alla famiglia di Casteldaccia, in particolare a Pinello e Panno che erano controllati sempre dal ROS, dalla prima sezione del primo reparto investigativo. Questo un po' è diciamo la trama generale nel periodo in cui io ero al ROS».*

Ma un momento fondamentale dell'impegno investigativo del R.O.S. a dire del Magg. OBINU e del Magg. SOZZO si ebbe proprio nel 1998, quando si raccolsero i frutti dell'operazione Grande Oriente (con le ordinanze di custodia cautelare emesse rispettivamente dal GIP di Palermo nr. 4668/96 a carico di PROVENZANO Bernardo+20 e dal GIP di Caltanissetta, nr. 1051/96 a carico di MADONIA Giuseppe+29, entrambe eseguite in data 10 novembre 1998) e si gettarono le basi di tre nuovi filoni d'indagine<sup>451</sup> che poi sfociarono nell'operazione condotta in sinergia tra ROS e Polizia di Stato c.d. "Grande Mandamento" culminata con il decreto di fermo emesso il 25 gennaio 2005 a carico di TOLENTINO Angelo+45 (nell'ambito del quale fu tratto in arresto anche Ciccio PASTOIA poi morto suicida in carcere) che consentì di smascherare e disarticolare tutta la complessa rete di comunicazioni che, partendo dalla famiglia FERRO di Canicattì, arrivava fino al capo di Cosa Nostra, privandolo di fatto della possibilità di comunicare con altri importanti capi mafia come Matteo MESSINA DENARO<sup>452</sup>.

---

<sup>451</sup> Rammenta il Magg. OBINU che il primo filone, indagine c.d. "Metallo", «aveva orientato lo strumento investigativo nuovamente sulla famiglia Ferro e in particolare sui nipoti del Salvatore, cioè i figli di Ferro Antonio, il vecchio capomafia provinciale di Agrigento, ora deceduto. Ciò in ragione della circostanza che proprio Ferro Salvatore, fratello di Antonio, aveva partecipato al noto incontro al bivio di Mezzojuso. La seconda, Baghdad, fu avviata nuovamente su Bagheria, ove si erano aperti i focus investigativi sulla famiglia Eucaliptus considerata, al pari della famiglia Greco, in stretti rapporti con Provenzano. Sul punto rilevano le dichiarazioni dibattimentali del teste Paone, che già aveva operato in quel contesto mafioso. Nello sviluppo di questa attività, emerse una intercettazione ambientale, lo stretto rapporto intercorrente tra gli Eucaliptus e il noto imprenditore Aiello Michele, nonché il principale ruolo di favoreggiatore del Provenzano svolto dal mafioso Monreale Onofrio, genero di Eucaliptus Nicolò. La terza attività, Enigma, fu condotta sulle evoluzioni che le indagini Metallo aveva avuto in territorio palermitano, segnatamente nei territori di Casteldaccia e Baucina, in direzione di Pinello Giuseppe e altri. Le tre attività il cui scopo principale era la cattura di Provenzano, vennero sinergicamente condotte, per quanto riguarda il ROS, dalla prima sezione del primo reparto investigativo e dalle sezioni anticrimine di Palermo e Caltanissetta, sotto la direzione delle DDA territorialmente competenti in regime di collegamento investigativo».

<sup>452</sup> Il Magg. OBINU rammenta il pizzino, attribuito a Matteo MESSINA DENARO e rinvenuto nel covo di Bernardo PROVENZANO in occasione della sua cattura, l'11 aprile 2006, e risalente a circa dieci giorni dopo l'esecuzione dell'operazione Grande Mandamento: «mi spiace tanto per tutto quello che è successo e spero che lei sia al sicuro e in

Anche il Magg. Giovanni SOZZO, altro fedelissimo di MORI<sup>453</sup>, indica nel 1998 un anno che fece registrare un picco dell'impegno investigativo del ROS sul contesto provenzaniano.

Nell'ottobre del '98, su input del Capitano DE CAPRIO, il generale MORI dispone la sua incorporazione nel R.O.S. (DE CAPRIO comandava la prima sezione del reparto investigativo che si occupava di criminalità organizzata; OBINU comandava il primo reparto investigativo e MORI il Comandante del R.O.S.): fu un'accelerazione rispetto ai normali tempi di reclutamento, motivato dall'esigenza di intensificare l'impegno del R.O.S. più che mai impegnato in quel frangente nelle attività mirate alla cattura di PROVENZANO, e quindi c'era bisogno di validi rinforzi, perché. v'era sentore che si fosse ormai vicini al conseguimento dell'obiettivo. Gli consta che in quel momento storico, l'impegno investigativo del R.O.S. in Sicilia era interamente assorbito dalle indagini mirate alla cattura di PROVENZANO. Ma per tutto il periodo di servizio prestato al R.O.S., e cioè fino al settembre 2005 (in vari reparti, a Palermo; poi va a comandare la Compagnia di Taranto fino al 2008; e quindi torna al R.O.S., quale comandante della sezione AntiCrimine di Catanzaro), si è occupato quasi esclusivamente delle indagini concernenti il boss corleonese.

Ottobre 1998: l'attenzione del ROS si concentrava su Tommaso CANNELLA, boss della famiglia mafiosa di Prizzi, ma nativo di Corleone e ritenuto molto vicino a PROVENZANO; e la famiglia di Ciccio PASTOIA (che nel frattempo era stato arrestato), autorevole esponente della famiglia mafiosa di Belmonte Mezzagno e fedelissimo; e, in particolare, si monitorava il cognato di questi, che aveva stretti

---

*buone mani. Dopo tutto ciò, credo che i nostri contatti si siano interrotti. Tra l'altro io per ora ho pure il contatto con te che si è interrotto....io purtroppo non ho altre strade per trovare lei...»».*

<sup>453</sup> Come lui stesso ha rammentato, si arruola nel '93, avvinto dal mito del R.O.S., protagonista con MORI della cattura di RIINA. Dopo il triennio di formazione alla scuola allievi ufficiali, va al Battaglione Lazio che aveva sede nella caserma che ospitava il comando del R.O.S. Segue i corsi tenuti dal Capitano DE CAPRIO che gli illustra le più avanzate metodologie di indagine e i criteri e le tecniche d'investigazione, ma gli fa studiare anche i processi di mafia e tutto quanto poteva servire a conoscere il fenomeno mafioso.

rapporti di frequentazione con Ciccio PASTOIA, tale VAGLICA Giuseppe (che abitava al pianterreno dello stabile in cui abitava lo stesso Ciccio PASTOIA) e, sulla base di alcune intercettazioni ambientali, si riteneva potesse essere uno degli anelli più vicini a PROVENZANO, nella rete dei favoreggiatori della sua latitanza. Ma era solo un tassello di un mosaico investigativo unitario, dipanatosi a partire dalla cattura di RIINA e soprattutto dalle rivelazioni di CANCEMI.

La cattura di PROVENZANO diviene da quel momento una priorità assoluta per tutte le articolazioni del ROS operanti in Sicilia e si sviluppa un primo filone d'indagine su Ciccio PASTOIA e la zona di Belmonte Mezzagno. Tra il '93 e il '95 si sviluppa il filone d'indagine scaturito dalla collaborazione della fonte ILARDO (indagine Grande Oriente) che conduce alla famiglia mafiosa di Bagheria, mentre l'indagine su Tommaso CANNELLA porta a individuare la figura di AMATO Carmelo, titolare di una ditta di autoscuola: e qui sarà constatata tra l'altro che si recava il nipote di PROVENZANO, ALFANO Vito per lasciare o ricevere pizzini che poi smistava a Pino LIPARI, altro soggetto già individuato come vicino a PROVENZANO fin dalle indagini che risalivano agli anni '80. Ma sempre dal monitoraggio anche con intercettazioni telefoniche e ambientali di Tommaso CANNELLA se ne documentano i contatti diretti con NAPOLI Giovanni, uomo d'onore di Mezzojuso, che già era emerso come favoreggiatore della latitanza di PROVENZANO nel filone d'indagine Grande Oriente; e contatti diretti (sempre del CANNELLA) anche con autorevoli esponenti della famiglia mafiosa di Bagheria, che, sempre grazie alle acquisizioni dell'indagine scaturita dalle rivelazioni di ILARDO Luigi, era ritenuto un territorio eletto da PROVENZANO a propria roccaforte. E questi filoni d'indagine che s'incrociano, confluiranno poi nelle indagini INCUBO e GRANDE MANDAMENTO. La prima sfocerà nell'arresto tra gli altri di Tommaso CANNELLA, nel 2002 (e il boss di Prizzi fu avvicinato senza successo dallo stesso SOZZO insieme al suo comandante OBINU in un colloquio investigativo debitamente autorizzato dal Ministero: anche se la competenza avrebbe dovuto essere dell'A.G., essendo un indagato); la seconda nell'arresto di Ciccio PASTOIA che si suiciderà in carcere (il figlio di Ciccio

PASTOIA frequentava i fratelli FRICANO titolari di una carrozzeria e imparentati con Simone CASTELLO, a sua volta arrestato e condannato per favoreggiamento della latitanza di PROVENZANO). Ne emerge, a dire di SOZZO, che «*Quindi in tutto l'arco in cui si e' svolta questa unitaria attività investigativa dei ROS, dedicata alla ricerca di Bernardo PROVENZANO, si sono sempre perseguiti sostanzialmente un unico ed enorme tessuto investigativo.*». In pratica, le indagini INCUBO e GRANDE MANDAMENTO hanno investito soggetto la cui importanza nel contesto associativo mafioso e il cui ruolo nella rete di favoreggiatori della latitanza di PROVENZANO era emersa già nell'indagine GRANDE ORIENTE (v. i vari Ciccio PASTOIA, Tommaso CANNELLA, NAPOLI Giovanni, Simone CASTELLO e altri).

Il Magg. SOZZO ha tenuto a precisare che questo unico ed enorme tessuto investigativo era stato concordato con la Procura di Palermo e messo in atto sempre in stretto coordinamento con le altre forze di polizia; tanto che, a suo dire, la cattura di PROVENZANO, poi avvenuta nel 2006 (ad opera della Polizia di Stato) è *esattamente il coronamento, il frutto logico e storico di questo percorso investigativo.*

A riprova poi della feconda progressione investigativa favorita dal massiccio ricorso ad attività di intercettazioni anche ambientali, cita il modo in cui si pervenne all'individuazione di AMATO Carmelo, titolare di una ditta di autoscuola sita in pieno centro di Palermo (via Gaetano DAITA, 53). Era un illustre sconosciuto fino al '98/99: finché in una conversazione intercettata Tommaso CANNELLA disse che doveva parlare con Carmelo di una questione delicata che interessava lo zio Binu (alias PROVENZANO). Lo stesso giorno venne predisposto un servizio di pedinamento che consentì di constatare che il CANNELLA si era recato presso l'autoscuola Primavera per incontrarvi il titolare Carmelo AMATO. Ma andando a lumeggiare se risultasse qualcosa sul conto di questo AMATO si scoprì che già nel quadro dell'indagine GRANDE ORIENTE erano stati documentati suoi contatti diretti con Giovanni NAPOLI, così come, anni prima, con Ciccio PASTOIA. Vengono quindi avviate intercettazioni telefoniche e ambientali e un servizio video anche all'interno dell'autoscuola che risulterà una miniera di informazioni sensibili perché luogo di

incontro e riunione di vari esponenti mafiosi. L'AMATO si accorse di una microspia, e la rimosse, ma qualche tempo dopo il Col. OBINU ordinò di installare una nuova microspia, confidando che gli indagati si sentissero ormai sicuri<sup>454</sup>. E proprio nei mesi successivi alla ripresa dell'attività di intercettazione furono acquisiti gli elementi più significativi e in particolare, *«per esempio alcuni espliciti riferimenti fatti proprio dall'AMATO al fatto che in passato proprio PROVENZANO aveva frequentato la sua autoscuola, e proprio in quel luogo aveva dato luogo a delle riunioni, abbiamo inoltre acquisito importanti elementi di prova che hanno consentito poi la condanna dello stesso AMATO, di VAGLICA Giuseppe, di Tommaso CANNELLA, che grazie soprattutto alle intercettazioni prese all'interno dell'autoscuola, e proseguendo nelle attività di intercettazione all'interno della autoscuola documentammo, cosa molto importante a fini della ricerca di PROVENZANO, le frequentazioni periodiche presso l'autoscuola di ALFANO Vito»*.

Questi era nipote di PROVENZANO e molto attivo sul piano strettamente operativo per la rete di sostegno della latitanza di PROVENZANO; faceva il postino, andando a prendere o a lasciare i pizzini che poi smistava a Pino LIPARI, altro "storico" esponente mafioso molto vicino al PROVENZANO, che in quel momento era oggetto d'indagine da parte della polizia di Stato. E grazie alla collaborazione tra le forze di polizia impegnate in queste indagini parallele prese corpo, a dire di SOZZO, l'operazione INCUBO, che avrebbe portato a smantellare la rete fino a quel momento attiva di favoreggiatori della latitanza di PROVENZANO: *«Oggetto dell'indagine "Incubo" erano gli esponenti mafiosi che sulla base di pregresse acquisizioni investigative si ritenevano..... si riteneva certezza che fossero direttamente impegnati, personalmente vicini a PROVENZANO, e indirettamente impegnati nel sostegno della sua latitanza. In questa ottica oggetto..... i soggetti su cui indaga nelle indagini incubo sono, in successione, la famiglia di PASTOIA di Belmonte Mezzagno, Tommaso*

---

<sup>454</sup> Desta sconcerto constatare che analoga intuizione e sagace tecnica investigativa non furono adoperate nel caso delle indagini su LA BARBERA Nicolò e NAPOLI Giovanni, caratterizzate dall'immediata dismissione delle intercettazioni telefoniche (e nel caso del LA BARBERA, anche ambientali) poco dopo la loro tardiva attivazione.

*CANNELLA che operava in Villabate, AMATO Carmelo e la sua autoscuola, tutti soggetti che rotavano intorno a questa figura. Da lì poi l'indagine si evolve sulla figura di DAMIANI Sergio, esponente della storica famiglia mafiosa di Monreale, sempre e storicamente legata alla figura di Bernardo PROVENZANO. IN quella fase di DAMIANO Sergio emergono certamente contatti anche con CINA' Antonino, famoso medico, che poi viene..... come dire che smette di reggere lo stendardo perché poi viene arrestato di lì a poco nell'ambito di un'altra operazione di altra forza di polizia».* (In pratica, CINA' Antonino viene arrestato dalla polizia, e così pure Pino LIPARI)

Ma anche dai più recenti sviluppi emergevano i collegamenti con le pregresse acquisizioni investigative, come i perduranti rapporti della famiglia mafiosa di Bagheria con Tommaso CANNELLA e i contatti con VAGLICA Giuseppe, così come con AMATO Carmelo, *perché e' un unico tessuto mafioso che continua a costituire quotidianamente oggetto dell'unica attività investigativa, che si evolve senza soluzioni di continuità.*

*Ombre e sospetti: cenni e rinvio.*

Un impegno investigativo davvero imponente. Non dicono però, né SOZZO né OBINU, che anche la cattura di Bernardo PROVENZANO – come in precedenza per gli arresti di Pino LIPARI, ALFANO Paolo, PALAZZOLO Paolo, LA BARBERA Michelangelo, AGLIERI Pietro, SPERA Benedetto, LA BARBERA Nicolò - sarà frutto di un'operazione condotta in tutta segretezza dagli organismi investigativi della Polizia di Stato, senza l'apporto del R.O.S.

Mentre per quanto concerne l'arresto di NAPOLI Giovanni, storico favoreggiatore del PROVENZANO che pure era stato denunciato dalla Sezione anticrimine di Palermo con l'Informativa del 26 gennaio 1998 unitamente agli altri indagati nell'ambito dell'operazione APICE per il reato di associazione mafiosa e, il solo NAPOLI unitamente a LA BARBERA Nicolò, anche per favoreggiamento personale aggravata (in relazione ai fatti di Mezzojuso), gravano pesanti ombre sull'operato degli stessi Carabinieri (come tra breve si vedrà).

Come del resto non mancano ombre anche sull'arresto di un alto fedelissimo del PROVENZANO, e cioè Antonino GIUFFRÈ, catturato dopo anni di latitanza dai Carabinieri della Compagnia di Termini Imerese. L'ex capo del mandamento di Caccamo ha confessato con estrema franchezza il proprio convincimento di essere stato tradito proprio dal PROVENZANO, ed ha anche motivato i suoi sospetti in modo assai convincente, perché ha detto di essere stato arrestato non a casa propria o in un proprio covo, ma in uno dei siti adibiti a luogo di incontro con Bernardo PROVENZANO, che era in pratica il solo, insieme ai suoi più stretti favoreggiatori, a poter sapere della sua presenza in quel sito (*“A me non mi hanno arrestato dove è che io stavo, mi hanno arrestato dove io facevo gli appuntamenti, nell'ovile che gestivano i PRAVATA'....cioè non nell'abitazione ma nel luogo dove io facevo gli appuntamenti, che lo sapeva benissimo”*).

*Sul presunto monopolio di fatto delle indagini su PROVENZANO: il punto di vista degli altri corpi di polizia.*

Come già rammentato, lo stesso MORI ha ammesso che si era venuto a determinare, almeno a partire dal '93 e negli anni immediatamente successivi una sorta di monopolio delle indagini su PROVENZANO da parte del ROS non perché fossero state fatte pressioni per escludere le altre forze di polizia, ma semplicemente perché queste ultime erano concentrate su altri obiettivi ritenuti di maggiore interesse, come BRUSCA e BAGARELLA, accreditati di un ruolo preminente oltre che di una maggiore pericolosità rispetto a PROVENZANO, sul conto del quale non si avevano informazioni significative.

E' una spiegazione che lascia perplessi - nella parte che concerne le ragioni del particolare interesse del R.O.S. per la figura ed il ruolo di Bernardo PROVENZANO, al punto da farne un obiettivo prioritario, a differenza delle altre forze di polizia - perché se davvero le rivelazioni di CANCEMI fossero bastate a mutare gli scenari



investigativi, anche le altre forze di polizia avrebbero dovuto rivolgere la propria attenzione al PROVENZANO, più di quanto non avessero fatto fino ad allora.

In realtà, l'unico organismo investigativo che, a partire dal '94 aveva avviato una seria indagine mirata alla cattura del boss corleonese era stata la D.I.A. con l'operazione "Scacco al Re", che però si affidava esclusivamente all'iniziativa intrapresa dal Col. RICCIO e alla sua gestione della fonte ORIENTE, alias ILARDO Luigi. E ciò fino al 30 ottobre 1995, data a decorrere dalla quale RICCIO rientra all'Arma cui apparteneva, per essere immediatamente aggregato, per espresso volere del Generale SUBRANNI e su sollecitazione di MORI, al R.O.S. in modo da non interrompere l'operazione che aveva in corso in Sicilia con la fonte ORIENTE (che diviene a quel punto una fonte del ROS).

In effetti l'ultima relazione inviata da RICCIO ai dirigenti della D.I.A. porta la data del 24 ottobre 1995, anche se lo stesso RICCIO ha dichiarato che già da mesi aveva preso contatto con MORI, preparando il suo rientro nell'Arma.

Dovranno passare quasi sei anni prima che la D.I.A. torni ad occuparsi delle indagini su PROVENZANO, per iniziativa del Col. PELLEGRINI, che, passato a dirigere il Centro D.I.A. di Palermo, riprende i contatti con la fonte con cui aveva stabilito un contatto già nel luglio del 1999 (Pietro RIGGIO) e sensibilizza i suoi superiori ad un obiettivo, la cattura di PROVENZANO, cui non aveva smesso di pensare, fin da quando aveva lasciato la sezione Anticrimine di Palermo.

In effetti, il Generale Antonino TOMASELLI, che all'epoca colonnello dei Carabinieri, ma anche dirigente della D.I.A., in tale veste, e precisamente quale Capo del II Reparto della D.I.A, gira al Direttore della stessa D.I.A., un appunto a propria firma, datato 22 gennaio 2001, nel quale si suggerisce di riprendere le attività di ricerca del latitante Bernardo PROVENZANO, costituendo un apposito un gruppo di lavoro che si dedicasse specificamente a tale obiettivo: a riprova del fatto che in precedenza a D.I.A. non se ne era occupata in modo specifico, o meglio aveva cessato di occuparsene con la conclusione dell'operazione "Scacco al Re".

In particolare, nell'appunto si rammenta come la D.I.A. fosse stato l'organismo investigativo che più di ogni altro s'era avvicinato all'obiettivo della cattura di PROVENZANO con l'operazione predetta, grazie alle rivelazioni della fonte confidenziale Oriente, alias ILARDO Luigi. E si rammentava altresì come un'altra operazione che prometteva fecondi sviluppi, denominata "Libeccio", era stata interrotta, o meglio non era neppure stata avviata, nel luglio 1998, perché interferiva con un'indagine curata da altra forza di polizia (sul latitante "*era in corso attività di altra forza di polizia*": non specifica di quale forza di polizia si trattasse, ma poco prima aveva precisato che "*le ricerche del PROVENZANO sono attualmente volte dal ROS, che impiega in terra di Sicilia notevoli risorse*"). E sappiamo, anche attraverso le testimonianze di IERFONE, e SINICO e SOZZO, proprio nel 1998 il ROS aveva intensificato i vari filoni d'indagine mirati alla cattura di PROVENZANO).

Sempre nel 1998 su input della Procura Nazionale Interforze era stato istituito un Gruppo Interforze per il coordinamento delle indagini mirate alla cattura del latitante PROVENZANO, ma tale gruppo non aveva svolto alcuna attività se non l'analisi di documenti<sup>455</sup>.

Il dr. Luigi SAVINA, escusso all'udienza del 2.03.2017 nel presente processo, ma sugli stessi temi, già esaminato all'udienza del 23.03.2012 nel proc. MORI/OBINU, ha prestato servizio come dirigente della sezione omicidi della squadra mobile di Palermo dal settembre 1989 all'aprile 1991; e poi ancora come dirigente della squadra mobile, al settembre 1994 al giugno 1997 (negli anni '93 e '94 era passato al S.C.O. e quindi a Roma ma per esigenze investigative era spesso a Palermo).

Ha rivelato che già un mese dopo il suo insediamento al vertice della squadra mobile di Palermo fu costituito un gruppo di lavoro coordinato dal dott. BONAFINI e facente capo come struttura operativa al Commissariato di Corleone, per le indagini mirate alla cattura di PROVENZANO. Furono seguiti i movimenti dei familiari dell'illustre latitante (ma nulla di più). Conferma però che il grosso dello sforzo investigativo della

---

<sup>455</sup> Cfr. fg. 29-32 in produzione P.G. dell'8.02.2021, p. 9.6.2

polizia di Stato in materia di contrasto alla criminalità mafiosa (da parte di SCO e Squadra Mobile, anche se lui può riferire soprattutto per quest'ultima) era assorbita in gran parte dalle indagini mirate alla cattura di BRUSCA e di Piero AGLIERI: l'80% degli effettivi della sezione catturandi della Squadra Mobile si dedicava a tempo pieno alle indagini su AGLIERI. Primavera del '96, con la cattura di BRUSCA, si registra una svolta, perché fin dall'inizio della sua collaborazione BRUSCA fornisce notizie utili a ricostruire la rete di favoreggiatori di AGLIERI, ma fornisce utili indicazioni anche su soggetti vicini a PROVENZANO. Si arriverà così alla cattura di Carlo GRECO, ritenuto molto vicino ad AGLIERI e poi, nel giugno '97, alla cattura dello stesso AGLIERI

Per quanto concerne PROVENZANO si decise di abbandonare la strategia infruttuosa seguita fino a quel momento, che era consistita nel monitorare i movimenti dei familiari (*«No, assolutamente. Era il nucleo familiare, moglie, figlio, nipote Gariffo di Provenzano, che sono nipoti diretti, i cognati di Provenzano, un fratello della Saveria Benedetta Palazzolo. Quindi, era certamente su un gruppo ambientale dentro casa di Provenzano, ambientale nella macchina del figlio, telecamera... Era strettamente sul nucleo familiare»*)), per puntare a soggetti che erano stati indicati da BRUSCA come vicini al latitante: *«ho parlato di salto di qualità nemmeno con riferimento ad un aumento di uomini o ad un dispiegamento di risorse maggiori. Il cambio di qualità è stato che prima non avevamo indicazioni né confidenziali e né di collaboratori e poi abbiamo avuto delle indicazioni secche da Brusca del posto dove Carlo Greco faceva degli appuntamenti in località Casteldaccia. Quindi, già è un posto e ti metti in appostamento. Ecco, questo è il cambio. Prima si investigava sul nucleo familiare. Però come numero di uomini, come numero di mezzi, è attestato, non so, la ricerca su Provenzano da un lato e Aglieri da un altro da decine di microspie disseminate... Ho detto che li dirigeva il gruppo, seguiva le indagini il dottor Bonafini ma ne era coordinatore il dirigente della squadra mobile. Quindi il cambio è soprattutto riferimento a partire da un'indagine senza avere alcuna indicazione e quindi uno non avendo nulla parte dai familiari con la speranza di arrivare al latitante»*.

Ha confermato comunque che già prima dell'arresto di BRUSCA e di raccoglierne alcune indicazioni, già alla fine del 1995 il gruppo di lavoro su PROVENZANO aveva praticamente cessato l'attività, senza avere trovato praticamente nulla. Grazie alle prime dichiarazioni di BRUSCA, partirono due filoni investigativi rivolti, uno alla cattura di Carlo GRECO e Pietro AGLIERI (effettivamente arrestati il primo nell'estate del '96 e il secondo nel giugno del '97) e l'altro contestualmente, a Bernardo PROVENZANO con particolare riferimento a due soggetti (uno di Marineo e l'altro di Belmonte Mezzagno) indiziati di fungere da contatti per il boss corleonese SAVINA nega di aver mai potuto confidare al dott. Alfonso SABELLA il suo malumore per il monopolio di fatto esercitato dal ROS per le indagini su PROVENZANO dal momento che non aveva neppure contezza dello stato delle attività investigative svolte dalle altre forze di polizia. Ricorda a malapena che forse l'Arma aveva un suo gruppo di ricerca. Ma il coordinamento funzionava a tratti e per impulso dei magistrati di riferimento e del procuratore CASELLI solo per alcune indagini su episodi di omicidio o per quelle a carico di presunti appartenenti a vari sodalizi mafiosi; ma per la cattura dei latitanti, ogni corpo di polizia era geloso delle proprie risorse (nel senso di risorse informative) e delle proprie investigazioni e non c'era alcun coordinamento. Di riunioni al riguardo ne rammenta solo una, ma queste riunioni non servivano tanto a realizzare un vero scambio informativo. D'altra parte, ogni attività d'indagine aveva necessità di intercettazioni telefoniche e strumentazioni tecniche e quindi di fatto era la stessa Procura che autorizzava un'attività investigativa nei riguardi di un latitante a sapere se vi fossero altre investigazioni nei confronti dello stesso soggetto da parte di altre forze di polizia

Nessuno, comunque, gli disse mai di farsi da parte o di non intralciare le indagini di altri corpi su PROVENZANO. Di fatto però le indagini della polizia di Stato cessarono alla fine del '95, per riprendere solo alcuni mesi dopo l'inizio della collaborazione di BRUSCA. Non sapeva che nel frattempo una fonte confidenziale, che si saprà poi essere Luigi ILARDO, stava collaborando con la D.I.A. attraverso il Col. RICCIO e poi, a partire dalla fine di ottobre del '95, con il R.O.S. dei Carabinieri; né come S.C.O.

o come Squadra Mobile-Sez. catturando furono mai informati che la fonte predetta si era incontrata con Bernardo PROVENZANO a Mezzojuso o che lo avesse visto incontrarsi con soggetti di quella zona (NAPOLI Giovanni e LA BARBERA Nicolò)

#### **7.4.- La vicenda “NAPOLI Giovanni”.**

E veniamo alla vicenda di NAPOLI Giovanni.

Nel corso della stessa vasta operazione mirata a disarticolare la rete di favoreggiatori di PROVENZANO venivano arrestati i suoi favoreggiatori e referenti sul versante di Bagheria, e, tra gli altri, GRECO Leonardo e GRECO Nicolò<sup>456</sup>, nonché CASTELLO Simone (quest’ultimo già indicato dalla fonte ORIENTE, alias ILARDO Luigi, al Col. RICCIO come postino del PROVENZANO); e, per il versante Mezzojuso, il solo NAPOLI Giovanni.

I due filoni d’indagine, quello sul versante di Bagheria e quello sul versante di Mezzojuso, erano confluiti in un’unica indagine, denominata “**APICE**”, nell’ambito del proc. **nr. 4668/96 NC-DDA**, le cui risultanze erano state compendiate in una voluminosa Informativa, datata **26 gennaio 1998, a firma del Capitano Felice IERFONE e del Col. Michele SIINI** e avente ad oggetto “*situazione informativa inerente la struttura criminale di matrice mafiosa operante in Bagheria*”: informativa valevole anche come c.n.r. a carico di **GRECO Leonardo+17**, i primi 13 indiziati di associazione mafiosa – e tra loro anche **CASTELLO Simone, GUTTADAURO Carlo, NAPOLI Giovanni e LA BARBERA Nicolò** – e gli altri di concorso esterno in associazione mafiosa. Tale informativa costituiva lo sviluppo dell’indagine “**Grande Oriente**”, compendiate nel rapporto giudiziario a firma del Col. RICCIO, depositato il 31 luglio 1996. In realtà, solo il NAPOLI e il LA BARBERA,

---

<sup>456</sup> GRECO Leonardo: genero di TUSA Francesco, a sua volta nipote di Piddu MADONIA, in quanto figlio di MADONIA Clemenza, sorella di Piddu. GRECO Nicolò, all’atto della sua scarcerazione nel 1991, e dovendo andare a dimora obbligata per scontare una M.P., aveva scelto Mussomeli, provincia di Caltanissetta. Mentre Piddu MADONIA, a dire di numerosi collaboratori di giustizia, aveva trascorso parte della sua latitanza in territorio di Bagheria, assistito e protetto dai GRECO (cfr. rapporto APICE). Si trattava dunque di soggetti profondamente radicati nello schieramento “provenzaniano”.

unitamente ai fratelli CAVALLOTTI, questi ultimi indiziati però solo di concorso esterno, erano del territorio di Mezzojuso; tutti gli altri erano di Bagheria e territori limitrofi, a parte FERRO Salvatore che era di Catania.

Inoltre, il NAPOLI, il CASTELLO e il LA BARBERA erano altresì indiziati del delitto di cui all'art. 378, comma 2 c.p., *per avere, agendo in concorso con ignoti, favorito la latitanza di PROVENZANO Bernardo: in Mezzojuso, il 31 ottobre 1995.*

Del compendio investigati allegato al rapporto APICE facevano parte le lettere provenienti da PROVENZANO e in possesso di ILARDO Luigi per averle questi ricevute - essendone il destinatario - tramite CASTELLO Simone o altri anelli della catena di favoreggiatori della latitanza di PROVENZANO. Erano tutte di epoca compresa tra luglio 1994 e dicembre 1995: ciò significa che l'ultima missiva proveniente dall'illustre latitante risaliva a cinque mesi prima della morte di ILARDO, a riprova che i contatti si erano diradati. Non solo non c'era stato l'auspicato incontro, in cui la fonte Oriente confidava dopo l'incontro avuto il 31 ottobre 1995, ma il PROVENZANO aveva deciso evidentemente di tagliare i ponti.

Inoltre, sempre nel rapporto APICE - secondo quanto può evincersi anche dalle testimonianze del capitano IERFONE e del Col. SINI, ma anche dalla deposizione resa dal Maggiore DE CAPRIO nel processo MORI/OBINU - il rinnovato interesse e l'attenzione per NAPOLI Giovanni (ed anche per il LA BARBERA), furono legati a un fatto casuale, e cioè l'esito di un servizio di appostamento, a cura del R.O.N.O. nei pressi della fattoria di LA BARBERA Nicolò: *«il 12 novembre 1996, infatti, NAPOLI Giovanni è stato notato recarsi proprio presso l'azienda agricola denominata "GIANNINO" gestita dal LA BARBERA Nicolò. Ciò, naturalmente, costituisce un ulteriore importantissimo riscontro non soltanto alle informazioni fornite dall'ILARDO, ma anche e soprattutto alla bontà delle considerazioni svolte in ordine all'identificazione del LA BARBERA».*

Responsabile operativo dell'indagine era stato il capitano IERFONE, come confermato dal Col. SINI che aveva assunto il comando della sezione anticrimine di Palermo soltanto nell'estate del '97. Per quello che sono i suoi ricordi, l'indagine sul territorio

di Mezzojuso, e quindi anche su personaggi come LA BARBERA Nicola, inteso Colo, e NAPOLI Giovanni era condotta, negli anni '96 e '97, dalla I sezione del I reparto investigativo del ROS di Roma, sezione comandata all'epoca dal Magg. DE CAPRIO («*Napoli Giovanni era un altro delle persone denunciate con l'informativa "Apice" e anche lui, poiché abitava a Mezzojuso credo fosse oggetto di attività sempre del primo reparto*»).

Del compendio investigativo allegato all'Informativa APICE faceva parte altresì la relazione a firma del Cap. Marco MANTILE, datata 23 maggio 1996, ma che era stata redatta in occasione di un'attività svolta nell'ambito di altra indagine (c.d. "operazione *Sciacallo*") che interessava la famiglia VERNENGO e che aveva comportato una proiezione in territori di Mezzojuso. In essa si dava atto che nel corso del servizio era stata notata la presenza della FIAT campagnola di colore verde (cioè lo stesso tipo di auto che l'ILARDO aveva indicato al suo referente come in uso a certo "Colo", a sua volta presente all'appuntamento al bivio di Mezzojuso da dove poi lo stesso ILARDO, insieme al predetto Colo e al Giovanni che sarà poi identificato in NAPOLI Giovanni si era recato in un vicino casolare per incontrarvi Bernardo PROVENZANO); ed era stata notata stazionare nei pressi del casolare di OLIVERI Giuseppe, in contrada Fondocazzo (ossia esattamente la masseria che sarebbe stato teatro dell'incontro di ILARDO con PROVENZANO).

La relazione MANTILE fu poi incorporata nell'informativa APICE.

Il Capitano MANTILE ha dichiarato (al processo MORI/OBINU: v. udienza 20.03.2009) che del servizio effettuato nella giornata del 23 maggio 1996 non ebbe a parlare con IERFONE, e né prima né dopo ebbe mai ad interessarsi, per esigenze investigative, dei personaggi menzionati nella relazione a sua firma. E insite nel sostenere la tesi che quelle annotazioni furono frutto esclusivamente dell'intento di vagliare le possibilità di dispiegamento di un dispositivo di uomini e mezzi nel caso in cui si fosse reso necessario un intervento sull'obbiettivo, essendo quello di Mezzojuso un territorio difficilmente "penetrabile". Una spiegazione che per la verità non convince, perché che non v'era ragione di pensare ad un massiccio dispiegamento di

uomini e mezzi nell'ambito dell'operazione Sciacallo in quella zona: e in effetti, quella proiezione a Mezzojuso del soggetto attenzionato nell'ambito di quell'operazione e comunque le "visite" del capitano MANTILE in quel territorio non si ripeterono dopo quella giornata o non ve n'è traccia. MANTILE precisa comunque che, sebbene non ne avesse parlato in modo specifico con IERFONE, tuttavia la relazione era stata depositata alla sezione Anticrimine e quindi era a disposizione dei colleghi, oltre che del comandante (che all'epoca era il Col. ANTOLINI): il quale per parte sua nega di averne mai avuto specifica contezza, ribadendo che era IERFONE il responsabile operativo dell'indagine APICE.

Il Col. SIINI, a sua volta, conferma comunque che l'indagine sfociata nell'operazione APICE era stata condotta da varie articolazioni dell'Arma, con una suddivisione di compiti tra reparti del ROS e Nucleo Operativo; e in particolare, la sezione anticrimine di Palermo si era occupata di sviluppare l'indagine sul contesto bagherese, mentre ad approfondire l'indagine su Mezzojuso, con l'apporto anche del N.O. del C.do Provinciale di Palermo – in particolare per gli accertamenti su LA BARBERA Nicolò – era stato il I reparto del ROS di Roma.

E questa precisazione richiama alla mente un passaggio delle dichiarazioni rese da IERFONE già al processo MORI/OBINU.

Pochi giorni dopo l'episodio di Mezzojuso, IERFONE era stato informato direttamente dal Magg. OBINU che una fonte gestita dal Col. RICCIO si era incontrato con PROVENZANO in quel di Mezzojuso e lo aveva incaricato di verificare con la massima riservatezza la praticabilità di un intervento in elicottero, in vista di possibili e imminenti sviluppi legati all'eventualità di un nuovo incontro nel medesimo territorio. Cosa che aveva fatto andando a parlare con il responsabile elicotterista, senza scendere nei dettagli e senza neppure rivelare quel avrebbe dovuto essere il luogo esatto dell'intervento. Si attenne all'ordine di assoluto riserbo al punto che non ne informò, o almeno non subito, il suo superiore diretto, cioè il Comandante della Sezione Anticrimine di Palermo, che all'epoca era il Col. ANTOLINI. Ma venti giorni o al più un mese dopo l'episodio di Mezzojuso, filtrarono ulteriori particolari e si venne a



sapere – o meglio lui apprese dalla stessa fonte, sempre il Maggiore OBINU – che a partecipare all’incontro erano stati i vari FERRO Salvatore, e VACCARO Lorenzo e NAPOLI Giovanni e un certo CONO poi identificato in LA BARBERA Nicolò. Il che renderebbe plausibile che sia stato poi lui ad occuparsi delle successive indagini scaturite dalle rivelazioni della fonte – come parrebbe confermato che sia stato proprio IERFONE il responsabile operativo dell’indagine APICE - e quindi anche ad ordinare il sopralluogo presso il casolare di Fondocazzo di cui si riferisce nella relazione del 23 maggio 1996, a firma del Capitano MANTILE.

Per parte sua, nel processo trattativa, I grado, IERFONE ha dichiarato che quella relazione era agli atti del suo Ufficio e lui l’allegò all’informativa APICE, ma non era un accertamento da lui disposto, o di cui si era occupato lui stesso si vede rivolgere la stessa contestazione che gli era stata rivolta al processo MORI/OBINU: aveva dichiarato in un primo momento di essere stato lui a mandare un ufficiale in ricognizione, ad effettuare il sopralluogo nel corso del quale era stata avvistata la campagnola verde del LA BARBERA presso l’ovile e il casolare di fondocazzo, di proprietà di OLIVERI e già noto in relazione all’incontro di cui aveva riferito la fonte ILARDO. Ma come già aveva fatto nel processo MORI/OBINU, a tale contestazione replica che si era sbagliato o le sue parole erano state equivocate: erano atti che si era ritrovato nel tirare le fila dell’indagine APICE, e nel ricapitolare le risultanze frutto di vari filoni d’indagine del suo ufficio, compendiate nell’informativa a sua firma, redatta nel gennaio 1998.

7.4.1.- Nel motivare la fondatezza dell’accusa rivolta sia al LA BARBERA che al NAPOLI di far parte di C.N. , oltre ad avere svolto il ruolo di favoreggiatori di un esponente di spicco come PROVENZANO, nel rapporto si rimarcava che la continuità di rapporti accertata a distanza di un anno dall’episodio di Mezzojuso attestava l’attualità del vincolo associativo criminale che li legava entrambi all’organizzazione mafiosa (*«L’accertato contatto, proprio perché postumo ed “esterno” rispetto al predetto contesto, costituisce la riprova dell’esistenza di vincoli associativi ancora*

*saldi ed attuali tra quei personaggi che hanno favorito l'incontro con il latitante. Come tali, essi devono essere a tutt'oggi ritenuti pienamente inseriti nell'organizzazione Cosa Nostra»*). Non si segnalavano però altre specifiche condotte a carico del NAPOLI successive all'episodio occorso il 31 ottobre 1995.

In particolare, non si dava conto di attività di pedinamenti o di intercettazioni telefoniche o ambientali a carico di NAPOLI Giovanni, fatta eccezione per quella attivata con decreto n. del 13 gennaio 1997, avente ad oggetto l'utenza telefonica installata presso l'ufficio che NAPOLI Giovanni aveva all'Assessorato regionale Agricoltura e Foreste, dove all'epoca lavorava (intercettazione che però da altra fonte sappiamo essere stata revocata appena cinque giorni dopo: v. infra).

Anche l'attenzione suscitata dalle intercettazioni su VAGLICA poteva giustificare un ritorno di interesse per la figura di Giovanni NAPOLI, quale favoreggiatore di PROVENZANO.

#### *L'esito del rapporto APICE.*

Un primo esito si registra con il parziale accoglimento/rigetto della richiesta di o.c.c. avanzata in data **30 luglio 1998** dalla DDA di Palermo per il reato di associazione mafiosa contestato ai medesimi denunciati con il rapporto APICE, tranne LA BARBERA Nicolò (quest'ultimo denunciato con il rapporto APICE, che risale al 26 gennaio 1998 ma la DDA non ritenne di avanzare per lui richiesta di misure), e con l'aggiunta di altri presunti esponenti della famiglia mafiosa di Bagheria (come DI FIORE Giuseppe e MINEO Francesco, LO IACONO Pietro, DI SALVO Giacinto e altri, nonché inserendovi anche "Piddu" MADONIA).

In particolare il GIP del Tribunale di Palermo, con ordinanza emessa il **6 novembre 1998**, rigetta la richiesta nei riguardi di GABASSI Gianfranco, AIELLO Andrea e DI FIORE Giuseppe; dispone gli arresti domiciliari per PAVONE Giovanni; e accoglie la richiesta di custodia in carcere per tutti gli altri indagati. L'ordinanza sarà eseguita per tutti i destinatari tra il 10 e il 17 novembre 1998. Ivi, a proposito delle fonti di prova che riscontrano l'attendibilità delle rivelazioni di ILARDO, si cita l'episodio della

lettera spedita il 13 aprile da RC e contenente la nomina sottoscritta da PROVENZANO dei difensori nel procedimento pendente a suo carico presso la sezione M.P. del Tribunale di Palermo (ne aveva riferito ILARDO, a proposito delle circostanze in cui aveva conosciuto Simone CASTELLO e il suo ruolo di postino di PROVENZANO; ed effettivamente l'utenza cellulare in uso al CASTELLO risulta localizzata quel giorno in Calabria)

E poi le lettere, 14 in tutto, pervenute all'ILARDO da parte dello stesso PROVENZANO, che sono state sottoposte ad accertamenti tecnici e calligrafici per verificarne l'autenticità; e confrontate, tra l'altro, con esito positivo, con le lettere sequestrate a Giovanni BRUSCA in occasione del suo arresto (23 maggio 1996); e MANISCALCO Giuseppe, in occasione dell'arresto (10 ottobre 1997).

L'ultima delle 14 missive, venne consegnata all'ILARDO nel dicembre '95 da Carmelo BARBIERI, che già si era prestatato a fare da tramite per altre missive.

E' un percorso piuttosto travagliato, processualmente, quello che approda alla condanna definitiva di NAPOLI Giovanni – a far data dal 30.09.2009 - per il reato di associazione mafiosa. La sentenza n. 1176/01 emessa dal Tribunale di Palermo il 21.03.2001 lo aveva riconosciuto colpevole di tale delitto sulla base di un variegato compendio probatorio in cui campeggiavano le dichiarazioni (ritenute utilizzabili) di ILARDO Luigi, veicolate attraverso la testimonianza del Col. RICCIO ma anche la registrazione delle dichiarazioni spontanee rese dallo stesso ILARDO al RICCIO tra il 3 e il 10 maggio 1996; con i riscontri derivanti dalle lettere che l'ILARDO aveva ricevuto dal PROVENZANO e dal servizio di osservazione e relativi rilievi fotografici effettuato dai Carabinieri in occasione dell'appuntamento di ILARDO al bivio di Mezzojuso con i soggetti che poi lo avrebbero accompagnato al vicino casolare dove si era incontrato con Bernardo PROVENZANO. Ma si erano aggiunte anche le propalazioni accusatorie di numerosi collaboratori di giustizia ed in particolare LANZALACO Salvatore e Angelo SIINO, che avevano avuto contezza del suo interessamento alla spartizione di appalti che interessavano anche al PROVENZANO

consegnate; ANZELMO Francesco Paolo al quale il NAPOLI era stato presentato ritualmente come uomo d'onore di Mezzojuso da un altro uomo d'onore della famiglia mafiosa di Malaspina, tale DI NAPOLI Pino<sup>457</sup>. BRUSCA Giovanni a una volta aveva riferito di avere appreso da BAGARELLA Leoluca che PROVENZANO durante la sua latitanza aveva ricevuto ospitalità presso immobili di un uomo d'onore di Mezzojuso di cui però non ricordava esattamente il nome (NAPOLI o DI NAPOLI). Con sentenza del 14.03.2002, la IV Sezione della Corte d'Appello confermò la condanna, salvo la riduzione della pena ad anni quattro di reclusione, pur ritenendo inutilizzabili le dichiarazioni di LANZALACO e ANZELMO, e scarsamente conducenti le provalazioni di SIINO e di BRUSCA.

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 1751/05 del 17.12.2004 annullò con rinvio la sentenza di condanna della Corte territoriale, ritendo di dover espungere dal compendio probatorio le dichiarazioni di ILARDO Luigi perché assunte in violazione dell'art 63, c.p.p. (trattandosi di soggetto che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere assunto con le garanzie previste per l'imputato ed estese all'indagato).

Con sentenza nr. 102/07 emessa il 15.01.2007, decidendo in sede di rinvio, la Corte d'Appello di Palermo confermò la condanna del NAPOLI per associazione mafiosa, sulla base delle nuove prove raccolte nella fase di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che era stata disposta per sentire due nuovi collaboratori di giustizia, e cioè Ciro VARA e Antonino GIUFFRÈ', le cui provalazioni vennero ritenute, oltre che convergenti, altamente attendibili e confortate da inequivoci elementi di riscontro quanto al ruolo attribuito al NAPOLI, non soltanto quale favoreggiatore della latitanza del PROVENZANO ma punto di riferimento per le vicende e anche le questioni inerenti a contrasti interni a Cosa Nostra. (tra l'altro, in relazione all'episodio di

---

<sup>457</sup> L'ANZELMO Aggiungeva ulteriori particolari biografici come il fatto che fosse genero di BURGIO Nicola, gestore di un negozio di antiquariato in via Malaspina che molti anni prima era stato teatro di un incontro riservato tra Bernardo PROVENZANO e i cugini SALVO. Va però rammentato che la sentenza d'appello, accogliendo l'eccezione della difesa, dichiarò inutilizzabili le dichiarazioni di ANZELMO e quelle di LANZALACO in quanto rese alla p.g., sia pure su delega dell'A.G., senza l'assistenza del difensore.

Mezzojuso, veniva acquisita anche la sentenza che nel frattempo era divenuta definitiva che aveva riconosciuto colpevole del delitto di associazione mafiosa LA BARBERA Nicolò: sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 27.02.2003, irrevocabile dal 1°.03.2004).

Ed infine, la Corte di Cassazione rigettò il ricorso del NAPOLI con sentenza del 30.09.2009.

Tutte le sentenze citate sul caso NAPOLI sono state versate in atti.

#### **7.4.2.- L'approfondimento istruttorio sulla vicenda NAPOLI. Le testimonianze del M.llo GIGLIOTTI e del Lgt. SERRA, del Col. SINI e della dott.ssa PRINCIPATO.**

L'esigenza di un ulteriore approfondimento istruttorio sulla vicenda di NAPOLI Giovanni, sollecitato dal P.G. all'udienza del 18.12.2010 è scaturita dalla rimediazione di alcuni passaggi della deposizione resa da Ciro VARA al dibattimento di primo grado. Ed ha portato alla luce una serie di sconcertanti anomalie nel modo in cui sono state condotte da parte dei Carabinieri del R.O.S. le operazioni contestuali e susseguenti all'arresto di NAPOLI Giovanni, che era, almeno a far data dal 1994/95 uno dei principali favoreggiatori della latitanza di PROVENZANO (ma lo era stato già sul finire degli anni '80, alternando poi nei primi anni 90 la latitanza a Mezzojuso con periodi di soggiorno in territorio di Bagheria) e alla perquisizione della sua abitazione e relative pertinenze.

Ciro VARA, che aveva raccolto le confidenze di Giovanni NAPOLI nel periodo in cui erano stati detenuti al carcere di Trapani, aveva detto tra le altre cose di avere appreso, nell'ambito di tali confidenze, una circostanza a dir poco singolare. Gli aveva detto il NAPOLI che, in occasione della perquisizione effettuata contestualmente al suo arresto, gli erano stati trovati sette dischetti per p.c. che contenevano dai sensibili e cioè documentazione inerente alla contabilità di proprietà immobiliari e società che il NAPOLI gestiva come socio o fiduciario di Bernardo PROVENZANO.

Ma, inopinatamente, il giorno dopo l'arresto, tutti e sette i dischetti erano stati restituiti (addirittura dal Comandante della Stazione dei Carabinieri di Mezzojuso in persona). Ebbene, si è accertato che in effetti, in occasione della perquisizione dell'abitazione palermitana del NAPOLI (l'appartamento di via Casella nr. 7) effettuata il giorno 10 novembre 1998, contestualmente al suo arresto in esecuzione dell'o.c.c. già citata, emessa il 6 novembre 1998 dal GIP del Tribunale di Palermo, erano stati trovati – e sequestrati - sette floppy disk. Questi dischetti, prima di essere messi a disposizione dell'A.G. procedente, al pari del materiale reperito come da verbale di sequestro, erano stati esaminati dal personale operante nel tentativo di leggerne il contenuto. Che ciò sia avvenuto risulta dall'annotazione di servizio datata 13 novembre 1998<sup>458</sup> e sottoscritta dal M.llo Pasquale GIGLIOTTI che, da circa sei mesi al R.O.S. dopo una lunga esperienza maturata nei reparti territoriali dell'Arma<sup>459</sup>, come ha poi dichiarato, aveva partecipato alle operazioni inerenti all'arresto del NAPOLI e alla perquisizione della sua abitazione.

Nell'Annotazione si legge testualmente: *“Tra l'altro, venivano anche sequestrati n. 7 dischetti per computer con le scritte a penna nelle etichette agli stessi incollate(...) Questo Ufficio, allo scopo di accertare il contenuto di detti dischetti e verificare se i dati contenuti negli stessi potessero rendersi utili ai fini delle indagini del caso, effettuava un tentativo di apertura e lettura degli stessi, conclusosi purtroppo con esito negativo”*.

La firma in calce all'Annotazione è certamente quella del M.llo GIGLIOTTI che l'ha riconosciuta come propria. Il Sottufficiale però non ha idea di chi abbia dato l'ordine di procedere ad una prima disamina del contenuto dei dischetti, ed esclude di averlo

---

<sup>458</sup> L'Annotazione di servizio citata figura tra gli allegati al p. 14.3.2. della produzione del P.G. dell'8 febbraio 2021, unitamente al decreto di perquisizione domiciliare emesso dal P.M. il 6.11.1998 nell'ambito del proc. nr.4668/96 N.C.-D.D.A., e ai verbali di perquisizione e di sequestro del 10 novembre 1998

<sup>459</sup> Entrato nell'Arma nel gennaio 1971, aveva prestato servizio presso varie Stazioni ed era approdato al Nucleo Informativo del Comando Provinciale di Palermo. Nel 1986 si era trasferito al Nucleo Operativo fino al maggio 1998. Quindi l'esperienza al ROS, sezione di Monreale, fino al 2001. Passato al SISMI, è stato addetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

fatto lui stesso perché non sarebbe stato capace di farlo allora come non ne sarebbe capace neppure adesso, non avendo la minima competenza in materia informatica. Inoltre, non sapeva nulla dell'indagine su NAPOLI Giovanni e quindi non sarebbe stato in grado di rendersi conto se il contenuto dei dischetti potesse avere un certo interesse investigativo. Se non mente, deve quindi essere stato un altro militare che però non viene neppure menzionato.

Sta di fatto che i dischetti vennero effettivamente trasmessi alla D.D.A.; e l'1.07.1998, ossia quasi sette mesi dopo, venne conferito al dott. GENCHI l'incarico di consulenza informatica per ricostruire la mappatura informatica e il contenuto elettronico delle registrazioni di dati memorizzati nei 7 dischetti, "eseguendo altresì il recupero di eventuali file/o directory oggetto di pregressa cancellazione".

Nella relazione di consulenza depositata dal dott. GENCHI il 20 luglio 1998 si rassegnava che era stato possibile recuperare solo una parte dei documenti originariamente contenuti nei dischetti esaminati da cui risultava l'annotazione di operazioni finanziarie e immobiliari per importi rilevanti e riconducibili a vari soggetti (Tra l'altro, anche operazioni immobiliari e finanziamenti connessi alla realizzazione di un complesso turistico alberghiero in località Calamancina di San Vito Lo Capo: dato che si salda alle risultanze degli accertamenti effettuati, riscontro delle dichiarazioni di Ciro VARA presso l'Agenzia del Territorio da cui è emerso che il NAPOLI è intestatario di numerosi immobili in territorio di San Vito Lo Capo e risultano trascritte a suo nome varie operazioni di compravendita immobiliare anche per lottizzazione a scopo edificatorio in località Calamancina).

I dischetti insomma risultavano "manipolati", con cancellazione di gran parte del loro contenuto, ma il C.T. suggeriva di disporre il sequestro del personal computer o dei sistemi operativi e software eventualmente ancora in possesso dell'indagato per procedere ad un esame più approfondito, giacché le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici esaminati, comparate alla struttura delle tabelle e degli archivi recuperati, unitamente al contenuto testuale delle annotazioni riportate nelle etichette dei singoli dischetti facevano presumere l'esistenza di un data base originario.

Il P.M. emetteva quindi il 21 luglio 1998 un nuovo decreto di perquisizione domiciliare che veniva eseguito presso l'abitazione di via Casella nr. 7 già oggetto della precedente perquisizione, delegando sempre il ROS-Carabinieri Servizio Centrale-1° Reparto-1^ Sezione (il Reparto Criminalità Organizzata). E in esito a tale perquisizione, si rinveniva un p.c. (provvisoriamente allocato presso un esercizio commerciale per riparazioni) unitamente ad un altro floppy disk e ad una ingente massa di documenti contabili: materiale tutto repertato come da verbale di sequestro del 21 luglio 1998 e oggetto, quanto ai reperti informatici, di una nuova consulenza espletata sempre dal dott. GENCHI a seguito del nuovo incarico conferitogli in data 27 luglio 1998<sup>460</sup>.

Per inciso, dal verbale di sequestro risulta che molti dei documenti contabili rinvenuti all'esito della nuova perquisizione contengono riferimenti a nominativi e proprietà immobiliari di cui è traccia anche nei floppy disk sequestrati in occasione della precedente perquisizione. Sicché c'è da chiedersi come il p.c. e tutta questa documentazione possano essere sfuggiti alla perquisizione del 10 novembre.

Ma l'approfondimento istruttorio ha riservato ben altre sorprese.

Intanto, il M.llo GIGLIOTTI – che dopo la parentesi al ROS ha prestato servizio dal febbraio 2001 al luglio 2018 al SISMI, poi AISI – ha detto di non serbare alcun ricordo delle operazioni inerenti all'arresto e alla perquisizione dell'abitazione del NAPOLI cui pure risulta avere partecipato; e non ricorda neppure i nomi dei colleghi (del ROS) insieme ai quali vi procedette. Ha detto che ha partecipato ad innumerevoli operazioni di arresto e quindi non può ricordarsi di tutte. Ma ha dovuto poi confermare quanto aveva dichiarato al P.G. e cioè che nel breve periodo di servizio al ROS (2 anni e 9 mesi) fu impegnato poche volte in operazioni di questo genere.

E' possibile che abbia firmato qualche atto redatto da altri colleghi senza neppure leggerlo, perché accade nella confusione e concitazioni di operazioni del genere di stare

---

<sup>460</sup> Si ignora che esito abbia avuto la seconda consulenza del dott. GENCHI. Dal verbale di s.i.t. rese il 13 gennaio 2021 dallo stesso GENCHI al P.G. del presente procedimento, acquisito sull'accordo delle parti risulta che tutti i reperti informatici sono ancora in suo possesso perché la Procura di Palermo, benché ripetutamente sollecitata (come da mail allegate al verbale di s.i.t.) non ha mai provveduto al ritiro.



in fiducia alla squadra investigativa a supporto della quale si può essere chiamati occasionalmente ad operare, come deve essere avvenuto in questo caso («*per la fiducia e il rispetto dei colleghi ufficiali di Polizia Giudiziaria che compilano i verbali di sequestro, gestiscono la documentazione e tutto il resto non è che io gli dico “mi fai controllare tutto?” perché quello mi dice “che fai, non ti fidi?”*, insomma di solito si fa così, anche perché lì c'è un andirivieni di gente che va lì per firmare tutti i verbali e tutti gli atti di Polizia Giudiziaria che sono fatti perché quando si fanno queste operazioni poi che si fa? Si va a firmare tutte quante, e tutti quanti firmiamo. Dopodiché tutto questo materiale resta alla squadra che si è interessata delle indagini prima e dopo l'arresto, io con loro non c'entro nulla, se sono stato di supporto logistico io nemmeno i nomi conosco, cioè io praticamente ho solo prestato la mia opera quel giorno ad andare ad arrestare sto tizio, portarlo lì, consegnare... assicurarlo alla giustizia, consegnare la documentazione, firmare, dopodiché non me ne sono interessato prima come indagini e non me ne sono interessato dopo, per cui anche non ricordo nemmeno tutta la cosa perché non ne avevo motivo di focalizzare. Certo, se avessi portato avanti tutto io, indagini, avvistamenti, pedinamenti, osservazioni e tutto me lo ricorderei...»).

E proprio nelle s.i.t. rese al P.G. il 20 gennaio 2021 aveva ipotizzato che forse era stato invitato da un superiore a firmare quell'annotazione relativa alla disamina dei dischetti “per prassi”, avendo partecipato comunque all'arresto (come se fosse normale, o prassi del ROS, sottoscrivere atti che non si sono compiuti assumendosene falsamente, il sottoscrittore, la paternità). E si era lasciato scappare che “*sono stato fregato, nel senso che non mi è stato spiegato bene cosa stavo firmando e che cosa trattava la relazione o l'annotazione in questione*”.

Quando gli sono state contestate queste dichiarazioni, nel corso dell'esame dinanzi a questa Corte, GIGLIOTTI ha ribadito che intendeva «*Fregato nel senso che una relazione del genere non sono stato delucidato perché se fossi stato delucidato che io avevo fatto un tentativo di aprire dei dischetti che erano... sicuramente non la firmavo, perché io nel mio passato quando ho fatto un'operazione del genere mi sono guardato*

*bene di fare cose del genere, io il materiale sequestrato l'ho sempre preso, fatto il plico e trasmesso alla magistratura competente che poi decide se nominare un perito, se restituirlo, se utilizzarlo, quello che deve fare, non è una mia competenza. Figuriamoci se avessi mai commesso arbitrio del genere insomma, e poi non avrei avuto motivo considerato che io di quell'indagine proprio non c'entro niente, che motivo avevo io di prendere dei dischetti e fare il tentativo di aprire, ma per cercare cosa? Con che cosa collegavo, se lo aprivo e trovavo dei nomi a chi dovevo collegarli, per farci cosa? Cioè niente, un punto interrogativo sarebbe stato per me, quindi. Cioè dico ma questo non lo avrei mai comunque fatto perché ripeto io nel mio passato nella mia attività investigativa quando ho acquisito della documentazione ho sempre fatto il plico e trasmesso alla magistratura, al magistrato competente, quindi questo è tutto».*

Nella sua accorata “autodifesa”, il M.llo GIGLIOTTI ha impietosamente evidenziato, forse inconsapevolmente, la gravità dell'anomalia di quel modo di procedere: che non consiste soltanto nell'aver fatto firmare un atto a chi non lo aveva compiuto (che sarebbe già un falso in atto pubblico, ma secondo quanto ammesso dallo stesso GIGLIOTTI, era un po' una prassi)), ma, prima ancora, che si sia proceduto a manipolare un reperto senza autorizzazione del magistrato titolare del procedimento (*“perché io nel mio passato quando ho fatto un'operazione del genere mi sono guardato bene di fare cose del genere, io il materiale sequestrato l'ho sempre preso, fatto il plico e trasmesso alla magistratura competente che poi decide se nominare un perito, se restituirlo, se utilizzarlo, quello che deve fare, non è una mia competenza. Figuriamoci se avessi mai commesso arbitrio del genere insomma”*).

Non ricorda se in occasione delle operazioni di arresto e perquisizione a casa del NAPOLI fosse proprio lui il più alto in grado, ma è certo di avere partecipato solo come appoggio logistico.

Il Luogotenente SERRA Sebastiano ha invece un ricordo preciso e dettagliato di ciò che accadde in occasione dell'arresto del NAPOLI e delle perquisizioni contestualmente effettuate: anche perché fu la sua prima operazione, essendo egli

praticamente una recluta per il R.O.S. (entrato nell'arma nel settembre del '94, dopo aver frequentato la Scuola Sottufficiali aveva disimpegnato alcuni incarichi presso varie Stazioni territoriali e dal 9 settembre '98 al 18 novembre 1998 ha frequentato uno stage preso la sede del ROS. a Monreale).

SERRA ha detto tra l'altro che, quando ha ricevuto la citazione a comparire dinanzi al P.G. – che lo ha escusso a s.i.t. il 4 febbraio 2021 – ha capito subito che doveva trattarsi della vicenda relativa all'arresto di Giovanni NAPOLI quando, navigando su INTERNET, ha scoperto che il dott. FICI era il P.G. del processo sulla trattativa Statomafia (*“ho ascoltato alcune udienze che Radio Radicale pubblica on-line e ho ascoltato il motivo di questo processo, e nel momento in cui si parlava di Grande Oriente ho capito o comunque ho intuito che fosse qualcosa inerente le indagini Grande Oriente dei Carabinieri, e in effetti io rientro in questa indagine quantomeno nella fase esecutiva del 10 novembre quando mi reco a casa di Napoli Giovanni”*).

Ma ci sono anche altre ragioni che spiegano la freschezza dei suoi ricordi a distanza di 22 anni, avendo egli conservato alcune minute di Annotazioni di servizio da lui stesso redatte all'epoca.

Il Sottufficiale rammenta che il giorno prima dell'arresto, procedette ad un duplice sopralluogo insieme al M.llo GIGLIOTTI, prima presso l'abitazione dell'indagato a Palermo e poi presso un altro immobile di sua pertinenza a Mezzojuso che però sembrava disabitato.

La notte prima dell'operazione vi fu un briefing con i superiori. Il Capitano SINI, che comandava la Sezione anticrimine di Palermo, decise la formazione delle varie squadre che dovevano simultaneamente portarsi sui vari obiettivi (perché non c'era solo NAPOLI da arrestare). SERRA fu assegnato ad una squadra composta da personale del R.O.S., ovvero lui stesso e il M.llo GIGLIOTTI, e altri sei o sette colleghi della territoriale. (Ha precisato però che in quel periodo lui faceva parte di un'altra aliquota e solo in occasione dell'arresto del NAPOLI gli capitò di lavorare in coppia con GIGLIOTTI, che non ricorda se avesse pure lui il mefisto). E sono partiti per l'operazione di arresto, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

SERRA indossava il Mefisto, mentre non ricorda se lo avesse pure GIGLIOTTI. Esclude che lo indossassero i colleghi della territoriale.

All'interno dell'abitazione di Palermo, il suo compito fu di procedere alla verbalizzazione: non partecipò materialmente alla perquisizione, perché rimase seduto ad un tavolo al centro della stanza per notificare i decreti di perquisizioni e redigere il verbale annotando via via i reperti indicatigli dai colleghi che procedevano alla perquisizione (*«io nel dettaglio curo l'aspetto della notifica dei provvedimenti a Napoli Giovanni, che è in casa, quindi ho questo ricordo di essere seduto in un tavolino, per me siamo proprio vicini all'ingresso e il Napoli Giovanni davanti a me, e io notifico a penna questi stampati, questi prestampati, inserendo appunto le ultime cose, notifico questo al Napoli Giovanni che è davanti a me, come le ho già detto, che è particolarmente nervoso, guarda infastidito, arrabbiato ....»*).

Riconosce come sua la firma apposta in calce al verbale di perquisizione, e al verbale di arresto mentre esclude di avere sottoscritto il verbale di sequestro perché al momento di procedervi il M.llo GIGLIOTTI, che dirigeva le operazioni, lo inviò ad effettuare un'altra perquisizione presso l'immobile di Mezzojuso: cosa che fece, ma con esito negativo (come risulta dal verbale redatto alle ore 09:00 del 10 novembre, che dà atto della perquisizione effettuata alle ore 06:00 in via Botzais di Mezzojuso: verbale sottoscritto dal solo SERRA).

Nel verbale di perquisizione dell'abitazione di via Casella 7 si dà atto della contestuale redazione – che non fu curata da SERRA – di un separato verbale di sequestro e di altro verbale definito di “sequestro cautelare amministrativo”: non sa cosa fosse annotato come oggetto del verbale di sequestro; quanto all'altro verbale di sequestro ipotizza che potesse trattarsi delle armi che furono rinvenute a casa del NAPOLI, che però risultava detenerle regolarmente.

Altra cosa è il materiale che fu rinvenuto e materialmente fatto oggetto di apprensione, senza essere sottoposto a sequestro, né penale né amministrativo. Si trattava di tre telefonini cellulari e di un rilevatore di microspie. Ma SERRA non sa per quale ragione non furono sequestrati. Sa solo che il giorno dopo si è recato nuovamente a casa

dell'indagato, in via Casella nr. 7, perché gli è stato ordinato di andare a restituire quel materiale. E di tale restituzione ha redatto verbale, debitamente sottoscritto.

Ma ha redatto anche e sottoscritto alcune Annotazioni di servizio, conservando poi le minute.

Una di queste annotazioni è datata 19 novembre 1998, e in essa si legge che il M.llo GIGLIOTTI e il M.llo SERRA riferiscono che nel materiale sequestrato in occasione dell'arresto di NAPOLI Giovanni figurava anche un'agenda elettronica su cui erano stati svolti accertamenti finalizzati ad estrarne gli eventuali numeri telefonici ed appunti memorizzati: accertamenti che avevano avuto esito positivo, essendo i verbalizzanti riusciti ad estrarre i nominativi e numeri di telefono come da elenco allegato all'Annotazione.

Anche questo tipo di operazione sarebbe avvenuta per ordine di un superiore di SERRA.

Un'altra Annotazione di servizio riguarda l'operazione di estrazione dalla rubrica di uno dei tre telefonini cellulari materialmente appresi di una serie di nominativi e relativi numeri telefonici. Tale Annotazione è data 11 novembre 1998 (perché precede la restituzione avvenuta lo stesso giorno a mani della moglie dell'indagato, signora BRUGIO Giovanna) ed è sottoscritta dai Marescialli GIGLIOTTI Pasquale, SERRA Sebastiano, e dal vicebrigadiere ROMEO Saverio e dal carabiniere AIELLO Vincenzo. Essa dà atto che il V.B. ROMEO e il Car. AIELLO erano riusciti a prendere visione di 96 utenze telefoniche memorizzate su uno solo dei tre cellulari e precisamente quello marca MOTOROLA.

Al p. 4 dell'annotazione viene indicato il reperto più sconcertante, e cioè ***“rilevatore di micro spie “CTE INTERNATIONAL” di colore nero, comprensivo di antenna smontabile, di cuffie per l'ascolto, di trasformatore per l'alimentazione e nr. 2 batterie da 9v SUPERPILA”***.

Tale reperto figura indicato anche nel verbale della restituzione effettuata alle ore 12.00 in Palermo, via Casella nr. 7. E sempre nell'annotazione che precede quest'ultima attività si precisa, in chiusura, che *“in data 11/11/98 il Mar. SERRA Sebastiano e il*

*V.B. ROMEO Saverio si recavano in questa via Casella nr. 7, preso l'abitazione di NAPOLI Giovanni, e procedevano alla restituzione del materiale in disamina consegnandolo nelle mani della moglie del predetto BURGIO Giovanna (...) atto per il quale è stato compilato verbale a parte". E in effetti, il verbale di restituzione è sottoscritto (solo) dai predetti SERRA e ROMEO.*

*Una restituzione (di materiale di sicuro interesse investigativo) tanto improvvida quanto inspiegabile preceduta da una catena di anomalie e irritualità.*

Si resta davvero basiti di fronte all'abnormità delle anomalie, molteplici e reiterate, di queste operazioni che tuttavia furono scrupolosamente annotate: e della più clamorosa, la restituzione di tre telefoni cellulari rinvenuti il giorno prima nel corso della perquisizione contestuale all'arresto dell'indagato – che vengono restituiti sebbene ritenuti appartenenti all'indagato che era stato appena arrestato con l'accusa di associazione mafiosa e favoreggiamento aggravato – e di un rilevatore di microspie che dalla descrizione riportata sembrerebbe essere un dispositivo perfettamente funzionante. Proprio il genere di dispositivi che, a dire del GIUFFRÈ, Bernardo PROVENZANO all'epoca raccomandava ai suoi uomini di usare per scoprire eventuali microspie. Ma GIUFFRÈ quando ha reso tali dichiarazioni non sapeva né poteva immaginare che i Carabinieri avessero trovato uno di quegli apparecchi in possesso proprio di uno dei principali favoreggiatori della latitanza di PROVENZANO.

Pertanto, di tutti questi documenti non si sarebbe saputo nulla se non fosse stato per la prudenza e la diligenza dell'allora M.llo SERRA, il quale, dopo avere partecipato a quelle singolari operazioni, ha ritenuto di tenersi le bozze dei verbali e delle annotazioni che lui stesso aveva redatto<sup>461</sup>, e le ha conservate per 22 anni, esibendole poi (per la prima volta) nel corso delle s.i.t. rese al P.G. di questo procedimento.

---

<sup>461</sup> V. produzione P.G. dell'8 febbraio 2021, e ivi i punti 14.6.4 (bozza non sottoscritta del verbale di perquisizione del 10 novembre 1998 in via Botzaris di Mezzojuso), 14.6.5 (bozza non sottoscritta di annotazione dell'11 novembre 1998 relativa all'acquisizione e l'esame di n. 3 telefonini cellulari e di un rilevatore di microspie), e 14.6.6 (bozza non

I successivi accertamenti presso gli archivi del R.O.S. (dove erano confluite gli originali dei verbali e delle annotazioni esibiti in forma di minuta dal Lgt. SERRA) hanno consentito di recuperare quegli atti, debitamente sottoscritti e di appurarne l'assoluta conformità alle bozze prodotte dallo stesso SERRA.

Ora, per quanto il SERRA si sia sforzato, nella deposizione resa dinanzi a questa Corte, di far credere che egli abbia conservato quelle minute per così tanto tempo solo per ricordo della sua prima missione operativa, è di tutta evidenza come la sua sia stata una (saggia) precauzione che può spiegarsi solo ammettendo che, sebbene fresco di corso di formazione, o forse proprio per questa ragione, egli colse subito le macroscopiche anomalie e irrivalità di quelle operazioni, e ritenne opportuno di doverne lasciare traccia. E lo ha fatto in particolare redigendo il verbale di perquisizione dell'immobile di Mezzojuso (che prova come egli si allontanò dall'abitazione di via Casella mentre era ancora in corso la perquisizione e quindi non partecipò, come infatti ha dichiarato, al sequestro o alla materiale e informale acquisizione degli oggetti rinvenuti in casa dell'indagato) nonché il verbale di restituzione dei cellulari e del rilevatore di microspie e l'annotazione di servizio nella quale si dava atto sia dell'estrazione di nominativi e numeri telefonici da uno dei telefonini acquisiti, sia della loro restituzione alla moglie dell'indagato unitamente al rilevatore di microspie; e poi tenendo per sé le minute (ancorché non sottoscritte) dei medesimi documenti.

Certo è che qualcuno deve avere dato gli ordini – uno più illegittimo dell'altro - che hanno innescato questa sequela di irrivalità:

l'ordine di procedere alla disamina e quindi all'inevitabile manipolazione dei sette dischetti rinvenuti nel corso della perquisizione e – almeno questi – regolarmente sequestrati, cui fece seguito anche l'apertura dell'agenda elettronica per estrarne la rubrica contenente nominativi e numeri telefonici (attività che, per quanto irrivali, comunque potevano ancora giustificarsi con l'esigenza di acquisire immediatamente utili input investigativi);

---

sottoscritta del verbale di restituzione del materiale predetto alla Sig.ra BURGIO Giovanna in data 11 novembre 1998).

l'ordine di non procedere al sequestro di un materiale che era di evidente interesse investigativo (tanto è vero che venne informalmente acquisito per essere sottoposto, almeno i telefonini cellulari, a immediati accertamenti, “*al fine di analizzare i numeri telefonici memorizzati*”). E, nel caso del rilevatore di microspie, si poteva parlare di un macroscopico “corpo del reato”, considerato che a NAPOLI Giovanni nell'o.c.c. in esecuzione della quale era stato arrestato si contestava anche il favoreggiamento aggravato della latitanza di Bernardo PROVENZANO in relazione all'episodio di Mezzojuso del 31 ottobre 1995<sup>462</sup>;

l'ordine di procedere all'immediato esame dei telefonini prima che l'A.G. procedente fosse messa a conoscenza del loro rinvenimento e potesse eventualmente concedere la necessaria autorizzazione;

l'ordine, ad insaputa dell'A.G., di procedere all'immediata restituzione – alla moglie dell'indagato - del materiale che era stato così irrispettamente acquisito: come se ad appagare ogni esigenza investigativa fosse sufficiente essere riusciti ad estrarre i nominativi e numeri di telefono memorizzati nella rubrica di uno dei tre telefonini; e non fosse utile, per esempio, individuare il codice IMEI di tutti e tre gli apparecchi telefonici per appurare a quali schede telefoniche fosse eventualmente associati e potere ricostruire la rete dei contatti di chi aveva utilizzato quelle schede; e come se, con tutte le incombenze e gli impegni correlati ad un'operazione di arresto di quella portata, costituisse una priorità correre a restituire quel materiale, invece che trasmetterlo immediatamente all'A.G.

Gli approfondimenti della vicenda non si fermano qui.

L'attività integrativa d'indagine svolta dal P.G. di questo procedimento è proseguita con la delega alla D.I.A. di acquisire ogni informazione e documento utile a verificare cosa avesse disposto l'A.G. titolare del procedimento a carico di NAPOLI Giovanni; e

---

<sup>462</sup> Su questo punto il Lgt. SERRA ha dichiarato che all'epoca non fece alcuna valutazione, anche perché fino alla note del 10 gennaio 1998 NAPOLI Giovanni era per lui un illustre sconosciuto e solo in seguito ha compreso quale importanza potesse avere quel reperto.



che cosa l'A.G. competente avesse saputo all'epoca o anche successivamente di quelle singolari attività extra ordinem poste in essere in occasione dell'arresto e della perquisizione del NAPOLI.

Si è così individuato, anzitutto, l'originario fascicolo processuale relativo a NAPOLI Giovanni, nel quale figuravano i verbali di arresto, e quelli di perquisizione e di sequestro: ma non anche l'incredibile verbale di restituzione dei tre telefonini cellulari e il rilevatore di microspie. Così come non vi figuravano le annotazioni di servizio di cui s'è detto (tranne quella datata 13/11/1998, a firma de "*l'Ufficiale di P.G. operante*" M.IL GIGLIOTTI relativa alla disamina dei sette dischetti).

Ma poi in un separato fascicolo intestato ad altri soggetti (e precisamente il proc. n. 1710/99N.C.) si è rinvenuta, unitamente ad altri atti d'indagine e relative deleghe, una Nota datata 11 novembre 1998 ma "depositata" il 13 novembre 1998, a firma del Capitano Michele SINI, che all'epoca in effetti comandava la Sezione Anticrimine del R.O.S. di Palermo, indirizzata alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Palermo-D.D.A., nella persona della dott.ssa M.T. PRINCIPATO con la quale si informava la predetta A.G. che nel corso delle operazioni di perquisizione locale presso l'abitazione di NAPOLI Giovanni e nell'ambito dell'arresto effettuato in esecuzione dell'o.c.c. emessa il 6 novembre 1998 dal GIP del Tribunale di Palermo, "*personale di questa Sezione Anticrimine rinveniva apparati cellulari nella disponibilità del prevenuto*"; e che da un successivo esame della memoria del "Motorola micro tac vip" si riusciva ad estrarre n. 96 numeri telefonici.

La Nota così proseguiva, testualmente: "*Si trasmette pertanto l'unito verbale di restituzione materiale, nonché l'annotazione redatta e comprensiva dei numeri telefonici esistenti in memoria. Si fa riserva di comunicare gli ulteriori accertamenti volti ad indentificare gli intestatari degli apparati cellulari e dei numeri registrati nell'apparecchio telefonico*".

Una copia conforme della medesima Nota e relativi allegati figurava negli archivi del R.O.S.; ed anche su questa seconda copia era apposta una firma per esteso che la

dott.ssa PRINCIPATO, sentita all'udienza del 3.05.2021 dinanzi a questa Corte, ha riconosciuto essere propria.

Come si vede, la segnalazione al magistrato titolare del procedimento, pur facendo generico cenno ad una restituzione materiale (senza precisare se si riferisse ai medesimi telefonici o ad altro) per la quale si rimandava a un separato e "unito verbale", dava risalto al fatto che erano stati estratti numerosi numeri telefonici da uno dei cellulari rinvenuti durante la perquisizione. E su questi, infatti, si appuntò l'attenzione del magistrato, che due settimane dopo, il 30 novembre, emetteva una delega d'indagine per accertamenti sui numeri estratti dalla memoria del telefonino Motorola *sequestrato* in occasione dell'arresto di NAPOLI Giovanni<sup>463</sup>. Il testuale riferimento al telefonino "sequestrato" fa capire chiaramente come la dott.ssa PRINCIPATO fosse assolutamente convinta che, almeno quel telefonino, fosse stato regolarmente sequestrato e lo fosse ancora, non avendo il suo Ufficio emesso alcun ordine di dissequestro.

In realtà, il separato verbale di restituzione cui faceva cenno la Nota a firma SINI, effettivamente allegato alla Nota predetta, è copia conforme di quello sottoscritto dal M.llo SERRA e dal V.B. ROMEO e concernente la sconcertante restituzione effettuata l'11 novembre 1998 alla signora BURGIO di tutti e tre i telefonini cellulari e del rilevatore di microspie: oggetti tutti dettagliatamente elencati come già sappiamo in epigrafe del medesimo verbale. Ed è allegata, alla Nota del Capitano SINI, anche l'Annotazione di servizio in cui si dava conto dell'estrazione dei numeri telefonici e relativi nominativi dalla memoria del Motorola, con relativo elenco.

Ora, è certo che la dott.ssa PRINCIPATO non solo non aveva alcun ricordo, ma non ebbe contezza e non ha mai letto prima che le venisse esibito nel corso della deposizione che ha reso dinanzi a questa Corte, il famigerato verbale di restituzione. Se esso fosse realmente allegato alla Nota del Capitano SINI, e la dott.ssa PRINCIPATO si sia limitata a dare una scorsa al contenuto della Nota stessa

---

<sup>463</sup> Cfr. p. 14.3.18, produzione P.G. del 15 febbraio 2021.

soffermandosi quindi sul dato evidenziato come di interesse per i successivi sviluppi, senza andare ad esaminare anche il verbale di restituzione e quindi senza accorgersi che i telefonini trovati nella disponibilità dell'indagato non erano mai stati sequestrati ed erano stati già restituiti, senza alcuna autorizzazione o disposizione del proprio Ufficio, è possibile.

Di certo c'è l'amarezza e l'indignazione a stento trattenuta dalla dott.ssa PRINCIPATO per essere stata, se non deliberatamente ingannata, comunque oggettivamente tratta in errore da una Nota confezionata in modo che non ha esitato a bollare come subdolo.

La dott.ssa PRINCIPATO ha escluso anzitutto esclude che vi sia stata un'interlocuzione sul rilevatore di microspie, anche perché, ha detto, basta dare un'occhiata alla Nota del 13 novembre per rendersi conto che non era stato adeguatamente segnalato; così come non vi fu un'interlocuzione sulla restituzione dei telefonini, e ammette che forse non se ne accorse nemmeno (*“in quel momento non significavano niente per la mia indagine, per la conoscenza di quel momento e non ho interloquito effettivamente in ordine alla restituzione di questi... di questi cellulari e del rilevatore di microspie. Del quale forse non mi accorsi nemmeno”*).

In ogni caso, è certo che quegli oggetti vennero restituiti senza una sua autorizzazione, e quindi presume, ma la sua è solo una deduzione perché non ne ha alcun ricordo, che, se prese visione di quegli allegati, deve aver fatto le proprie rimostranze alle *persone incaricate del sequestro*.

Poi ha aggiunto che *«le mie indagini in genere approfondiscono proprio tutto quanto risulta dai telefonini o da altri oggetti sequestrati, tutte le altre indagini sono state fatte così. Ma qua forse un po... non so... stranamente ecco, posso dire stranamente? Nella prima pagina non si parla nemmeno di rilevatori...poi si parla nell'allegato dello sviluppo delle utenze e della microspia si parla solo...e del rilevatore di microspie si parla solo in un rigo, come se fosse....»*.

Esclude poi che possa essere stata lei a dare disposizione di non procedere al formale sequestro dei telefonini o del rilevatore di microspie; e - quando e se ne ebbe contezza - alla restituzione di quel materiale ritiene sia conseguita una sua *profonda reazione*

nei confronti dell'ufficiale responsabili. Ma ancora una volta la sua è una deduzione perché non ha ricordo di questi aspetti della vicenda, mentre ricorda che l'indagine su NAPOLI s'inseriva nel quadro di un complesso filone d'indagine in cui per la prima volta erano emersi collegamenti attuali di Bernardo PROVENZANO con imprenditori come i fratelli CAVALLOTTI. (E in NAPOLI Giovanni si è nuovamente imbattuta in indagini molto più recenti collegata con altre istruite dalla Procura di Catania e avente ad oggetto infiltrazioni mafiose nel mercato ortofrutticolo di Vittoria).

Tuttavia, la teste ha insistito nel ribadire il proprio convincimento «*di avere reagito pesantemente nei confronti di un atto che io ritenevo assolutamente estraneo e anzi dolosamente, se mi consente...il provvedimento che mi avete fatto leggere, dolosamente...contrario alle mie disposizioni*», dando l'impressione di confondere, nell'empito di sdegno che l'ha colta, i due piani di realtà: ciò che è accaduto (non ebbe alcuna reazione perché non prese visione o non attenzionò quell'anomala restituzione) e ciò che sarebbe certamente accaduto se avesse avuto contezza del modo anomalo in cui si era proceduto.

#### *La testimonianza di Michele SINI.*

Ma anche la trasmissione della Nota a firma SINI al magistrato titolare del procedimento presenta aspetti poco chiari. Lo stesso SINI, a sua volta sentito a chiarimenti, ritiene che sia stata consegnata direttamente a mani della dott.ssa PRINCIPATO. Non da lui, comunque, ma dal Capitano Felice IERFONE («*credo che gli atti siano stati portati dal Capitano IERFONE direttamente e lei aveva siglato questo atto*»), poiché SINI non aveva alcuna interlocuzione diretta con la dott.ssa PRINCIPATO come l'aveva invece anche all'epoca il Capitano IERFONE che del resto era stato l'ufficiale che aveva diretto e coordinato l'indagine "APICE" di cui l'arresto del NAPOLI costituiva il primo sbocco giudiziario. Inoltre, era IERFONE che teneva i contatti con l'Ufficio di Procura per il R.O.S.; e ricorda anzi che era stata

proprio la dott.ssa PRINCIPATO a chiedergli che ad occuparsi dell'indagine fosse lo stesso ufficiale – IERFONE appunto – che l'aveva seguita fin dall'inizio.

Inoltre, di tutto il troncone dell'indagine curata dal R.OS. e mirata alla cattura di Bernardo PROVENZANO e all'individuazione dei suoi favoreggiatori, ha detto anche dinanzi a questa Corte il Col. SINI, si occupò, per il versante di Mezzojuso, il I reparto di investigazione del Servizio Centrale del ROS e segnatamente la I sezione; mentre la Sezione Anticrimine di Palermo si occupò del versante di Bagheria e territori limitrofi. Sotto questo profilo, la circostanza comprovata dal documento prodotta dall'avv. MILIO che il Capitano IERFONE già da settembre '98 aveva lasciato la Sezione Anticrimine di Palermo per passare al Reparto Investigazioni Centrali del ROS, a Roma dove peraltro continuò ad occuparsi, come lui stesso ha dichiarato all'udienza del 24.02.2012 del processo MORI/OBINU del coordinamento delle indagini in materia di criminalità mafiosa) non esclude affatto che egli si sia occupato delle operazioni correlate all'arresto di NAPOLI Giovanni, sul conto del quale doveva saperne molto di più del Capitano SINI. Il quale, per parte sua, dinanzi a questa Corte di è detto certo che fu il capitano IERFONE ad occuparsi delle attività operative inerenti alla materiale esecuzione delle o.c.c. essendosi lui come comandante della Sezione Anticrimine, limitato a una supervisione. D'altra parte, il Col. SINI, deponendo dinanzi a questa Corte, ha rammentato – ed il suo ricordo è corretto - che la successiva delega d'indagine del 30 novembre 1998, con cui si chiedeva alla Sezione Anticrimine di Palermo di sviluppare accertamenti sui nominativi e numeri di telefono estratti da uno dei telefoni rinvenuti nel corso della perquisizione a casa del NAPOLI furono da lui girata per l'evasione al I reparto di investigazione del Servizio Centrale del ROS. Ed ha aggiunto alcuni particolari che sembrerebbero fugare ogni dubbio circa il fatto che il Capitano IERFONE possa essersi occupato delle attività inerenti all'arresto di NAPOLI Giovanni. Ha detto infatti il Col. SINI che, per quanto concerne l'indagine sviluppata in quel territorio, che era stata seguita proprio da IERFONE, alla fine dell'estate (del '98), posto che IERFONE era passato al I Reparto Investigazioni Centrale a Roma, di concerto con la dott.ssa PRINCIPATO si decise che sarebbe stato

proprio quel Reparto a proseguire l'indagine, ad esso indirizzando deleghe o sub deleghe d'indagine (*"...venne deciso che fosse il Primo Reparto a continuare a sviluppare l'attività, anche perché, però non ricordo assolutamente la data, credo che possa essere a cavallo di quell'anno, cioè, della fine dell'estate di quell'anno stesso, come ho già detto, il capitano Ierfone - che conosceva perfettamente tutta l'attività e l'aveva oggettivamente diretta tutta quanta lui, quindi il risultato positivo va ascritto al suo merito - era stato poi trasferito al Primo Reparto del ROS"*).

In realtà lo stesso SINI ha poi aggiunto di avere il dubbio che IERFONE fosse transitato al Reparto Analisi, invece che al I Reparto. Ma anche se il certificato di servizio attesta che dal 21 settembre 1998 il Capitano IERFONE fu destinato al III Reparto-2<sup>a</sup> Sezione, non sembra che tale formale destinazione fosse incompatibile con una sua applicazione a seguire le indagini che lui stesso aveva intrapreso. E del resto lo stesso IERFONE ha dichiarato al processo ORI/OBINU di avere continuato ad occuparsi, dopo il trasferimento a Roma del coordinamento delle indagini in materia di criminalità mafiosa.

Certo è che la Nota in questione non reca alcun timbro di deposito della segreteria della Procura-DDA di Palermo, ma solo un "depositato" certificato da una firma non intellegibile che tuttavia con grande lealtà la dott.ssa PRINCIPATO ha riconosciuto essere propria. E fin qui si confermerebbe l'ipotesi di una consegna fatta a mani proprie della dott.ssa PRINCIPATO. Ma deve essersi trattato di una consegna "volante", magari mentre il tavolo del magistrato, come di regola accade in occasione di grosse operazioni sfociate in arresti e susseguenti accertamenti investigativi, e incombenze anche burocratiche, era inondato delle carte relative agli arresti effettuati tre giorni prima a carico dei numerosi soggetti attinti dall'o.c.c. emessa il 6 novembre.

Sta di fatto che né quella nota e neppure i due documenti ad essa allegati sono stati "fascicolati" a differenza di tutti gli altri atti che sono stati rinvenuti nel fascicolo 4668 N.C. intestato a NAPOLI Giovanni: manca il timbro di deposito della segreteria e soprattutto manca la numerazione progressiva che si appone su ciascun foglio del fascicolo del P.M. Senza contare che quella Nota e i suoi allegati non sono stati trovati

li dove avrebbero dovuto essere e cioè nel fascicolo “NAPOLI Giovanni”, bensì in altro fascicolo. E’ come se fossero spariti dal fascicolo originario - e in cui avrebbero dovuto restare - subito dopo che la dott.ssa PRINCIPATO ebbe apposto la firma per ricevuta o per deposito; per ricomparire a distanza di tempo in altro fascicolo.

Ma come ci sono finiti?

E qui davvero la vicenda, se non bastasse ancora, diviene ancora più oscura.

E’ vero che un provvedimento a firma della dott.ssa PRINCIPATO in data 26 aprile 2000<sup>464</sup> ha disposto lo stralcio di una serie di atti del proc. n. 4668/96 N.C. e la loro acquisizione al poc. N. 1710/99. Ma scorrendo i punti in cui sono specificamente indicati tutti gli atti processuali di cui era stata disposta la trasmigrazione ad altro fascicolo i documenti in questione non figurano, neppure come parte o come allegati di altri atti. L’unico che “per materia” si avvicina all’oggetto della Nota SINI e dei due documenti ad essa allegati è l’atto indicato al p. 16 del provvedimento di stralcio che si riferisce all’Informativa in data 11.04.2000 del ROS di Palermo, avente ad oggetto gli accertamenti sui numeri telefonici estratti dalla memoria del cellulare sequestrato nel corso della perquisizione eseguita nell’abitazione di NAPOLI Giovanni, di cui peraltro si dispone solo l’acquisizione di “copia per estratto”. Ma quell’informativa, che è stata pure acquisita<sup>465</sup> non è altro che l’evasione alla delega d’indagine del 30 novembre 1998 già citata e non si fa cenno di altri telefonini informalmente acquisiti e poi restituiti insieme ad un rilevatore di microspie, né si allegano i verbali e l’annotazione di servizio concernenti l’anomala restituzione.

La dott.ssa PRINCIPATO ha detto di non sapere attraverso quale tortuoso percorso i documenti in questione non siano stati regolarmente fascicolati e siano poi finiti in altro fascicolo; e non può, al riguardo, che ribadire le sue perplessità per i *caratteri di ambiguità* che presenta già la Nota a firma SINI: *«la nota presenta a mio avviso, così, solo ad una lettura superficiale, dei caratteri di ambiguità che non...non mi*

---

<sup>464</sup> Cfr. p. 14.3.3. produzione P.G. dell’8 febbraio 2021.

<sup>465</sup> Cfr. p. 14.3.13 produzione P.G. del 15 febbraio 2021.

*fanno...non mi inducono a meravigliarmi che la nota abbia seguito altri canali. Poi...delle note di ambiguità consistenti nel non avere messo nella giusta evidenza l'apprensione, perché non di sequestro si parlava, l'apprensione del...del rilevatore di microspie. E' molto strano, certo».*

*Interrogativi irrisolti.*

Tra i tanti interrogativi che la ricostruzione che precede solleva, due spiccano su tutti gli altri.

Chi diede l'ordine, anzi la sequenza di ordini uno più illegittimo degli altri che innescarono la serie di anomalie e irritualità culminata con la restituzione de materiale di cui s'è detto.

E per quale ragione, stante l'evidenza degli aspetti di irritualità di quel modo di procedere, gli stessi Carabinieri che ne furono diretti protagonisti e artefici ne fecero oggetto di annotazioni di servizio e addirittura di un verbale, con ciò denotando di non volere affatto occultare quell'attività, ma anzi di volere che ne restasse traccia.

Partendo da questo secondo interrogativo, deve subito sgombrarsi il campo dalla sbrigativa e rassicurante spiegazione adombrata dalla difesa secondo cui i carabinieri hanno agito in perfetta buona fede, ritenendo, a torto o a ragione, che non vi fosse nulla di anomalo e tanto meno di illecito nelle attività da loro stessi puntualmente documentate. D'altra parte, tre giorni dopo, con la Nota a firma SINI, ne fu informata anche l'A.G. – o comunque fu messa in condizione di averne notizia – che non ritenne di muovere alcun rilievo.

Con riserva di tornare sulla Nota a firma del Capitano SINI, che merita una considerazione a parte, per quanto concerne gli altri atti le spiegazioni possibili sono due.

O i giovani carabinieri cui fu ordinato di procedere a quelle attività non si posero il problema di valutarne la legittimità e si limitarono a dare esecuzione agli ordini ricevuti, redigendone poi relazione o Annotazione di servizio come avrebbero fatto per



qualsiasi altra attività loro comandata, oltre al verbale che li affrancava da ogni responsabilità per la restituzione del materiale che era stato informalmente acquisito. Oppure, e sembra essere stato questo l'intendimento, condiviso o meno dai suoi colleghi, dell'allora M.Ilo SERRA, consapevoli degli aspetti di irritualità se non di illiceità di quelle operazioni, ma non potendo sottrarsi agli ordini o farne oggetto di segnalazioni ai propri superiori – e tanto meno di denuncia all'A.G. – si risolsero ad operare in modo che ne restasse traccia, almeno agli archivi del proprio Ufficio, anche per non esserne chiamati a rispondere personalmente: redigendo di propria iniziativa, sottoscrivendo e poi depositando delle annotazioni e un verbale che in effetti non sono indirizzati ad alcuna autorità o organo superiore; e confidando che quegli atti non fossero attenzionati da chi aveva impartito quegli ordini manifestamente illegittimi, ma potessero un giorno essere riesumati e portati all'attenzione dell'autorità competente a vagliarne l'illegittimità.

Ma come si spiega allora la Nota a firma del Capitano SINI?

Lo stesso SINI si è detto certo di non avere redatto materialmente la nota, né provveduto a confezionarla con gli allegati, ma di averla solo firmata; e nessuna spiegazione ha saputo dare nel merito delle attività documentate in quegli allegati, rimandando all'Ufficiale – indicato nella persona del Capitano IERFONE - che si era occupato degli aspetti operativi delle attività inerenti all'arresto di NAPOLI Giovanni e ai contestuali o successivi accertamenti: con ciò denotando di voler prendere le distanze da quella vicenda. Non sa spiegare per quale ragione i telefonini non vennero sequestrati, o perché solo uno dei tre fu sottoposto ad un accertamento peraltro circoscritto all'estrazione dei numeri di telefono memorizzati nella rubrica; e tanto meno per quale ragione e chi diede l'ordine di andare a restituire quel materiale, incluso un rilevatore di microspie. Né sa spiegare come è possibile che siano sfuggita alla prima perquisizione dell'abitazione di via Casella il p.c. in uso al NAPOLI e la montagna di carte (a giudicare dal verbale di sequestro) che furono trovate in occasione della seconda perquisizione effettuata in esecuzione del decreto di perquisizione emesso dalla dott.ssa PRINCIPATO il 21 luglio 1999, a seguito del suggerimento formulato

dal C.T. dott. GENCHI, in esito alla prima consulenza informatica espletata sui sette dischetti frutto della precedente perquisizione.

Dice di non avere ricordo delle operazioni contestuali e immediatamente successive all'arresto del NAPOLI delle quali comunque non fu lui ad occuparsi. Ma dalla nota datata 11 novembre 1998, e firmata per ricevuta il 13 novembre dalla dott.ssa PRINCIPATO desume che l'A.G. titolare del procedimento ne fu informata ed è assolutamente certo che non gli fu mosso alcun rilievo.

Ma il punto è un altro. Se non era stato lui a impartire quegli ordini, come è possibile che non ne abbia chiesto conto e ragione ai militari che avevano operato o all'Ufficiale delegato a coordinarli e dirigerli, invece che preoccuparsi solo di trasmettere al magistrato una segnalazione sommaria e largamente omissiva di quanto accaduto?

Nelle sue conclusioni il P.G. adombra due possibili spiegazioni.

La prima è un tentativo estremo dell'allora Capitano SINI di fare emergere l'assoluta irritualità di un modo di procedere e di scelte operative che erano state ordinate o avallate da una catena di comando alla quale non poteva opporsi, ma di farlo emergere in un modo tale che nessuno potesse accusarlo di avere tradito i suoi commilitoni o peggio i suoi superiori.

La seconda spiegazione è che si trattò di un modo subdolo di occultare, dietro l'apparenza di un atto di routine (l'attenzione di un magistrato impegnato nel pieno degli adempimenti connessi all'esecuzione di una raffica di arresti nell'abito di una complessa indagine di c.o. non è certo rivolta a leggere i verbali di restituzione a iniziativa della stessa p.g.: essa si concentra piuttosto sul materiale sequestrato o su quello di cui si chiede il sequestro, non certo sul materiale che viene restituito perché ritenuto di scarso interesse investigativo) un'attività in effetti abnorme, come il mancato sequestro dei tre telefonini e del rilevatore di microspie e poi la quasi immediata restituzione alla moglie dell'indagato di tutto quel materiale, certamente sensibile, dal punto di vista di possibili sviluppi investigativi, o di significativa rilevanza probatoria (per non parlare, con riferimento al rilevatore di microspie, della necessità di prevenire il ripetersi o la prosecuzione di un uso illecito come la sua

possibile destinazione ad attività favoreggiatrici di pericolosi latitanti, considerate le condotte che si contestavano proprio al NAPOLI).

Il Lgt. SERRA si è detto certo che gli ordini fossero stati impartiti dal Comandante della Sezione, e quindi da SINI, pur non avendone avuto diretta contezza, perché era il M.llo GIGLIOTTI a interloquire direttamente con il Comandante. Ciò val quanto dire che a impartire gli ordini sarebbe stato il M.llo GIGLIOTTI, che in effetti:

era il più alto in grado, nel corso delle operazioni svoltesi nei giorni 10 e 11 novembre 1998 e inerenti alle attività di arresto, perquisizione domiciliare e sequestro a carico del NAPOLI;

era di gran lunga il carabiniere più esperto e navigato, avendo alle spalle come precedente più immediato prima del passaggio al ROS, 12 anni di servizio al Nucleo Operativo, nel corso dei quali si era sempre occupato di indagini in materia di c.o.;

è lui l'unico firmatario dell'annotazione relativa alla disamina dei dischetti;

è GIGLIOTTI ad avere inviato SERRA a Mezzojuso, mentre era ancora in corso la perquisizione dell'abitazione di via Casella con la conseguenza che SERRA non poté partecipare alle operazioni di sequestro e alla materiale "apprensione" dei tre telefonini e del rilevatore di microspie: ma c'era GIGLIOTTI, in via Casella, e non si vede chi altri possa avere ordinato al personale operante di non procedere al sequestro di certi reperti e di farne oggetto di acquisizione informale;

è apparso evidente l'imbarazzo e la reticenza di certe risposte del GIGLIOTTI, che ha tentato di trincerarsi dietro l'impossibilità di ricordare un'operazione come tante ne ha fatte nella sua carriera a distanza di 22 anni; e soprattutto, ha dato una versione esattamente speculare a quella del SERRA circa l'ordine di importanza dell'apporto dei colleghi della "territoriale" rispetto al personale del ROS. Ha detto infatti che lui stesso partecipò a quelle operazioni tanto per fare numero, in appoggio cioè ad una squadra formata da carabinieri dell'Arma territoriale. Invece sappiamo che tutti gli atti d'indagine o almeno le attività più significative a cominciare dai verbali di arresto, perquisizione e sequestro sono intestati alle varie articolazioni del ROS, periferiche (Sezione Anticrimine di Palermo) o centrali. Ed è l'Arma territoriale ad aver dato

semmai un supporto in termini numerici, essendo i militari del ROS a dirigere le operazioni, come ha detto SERRA.

Ma detto tutto ciò; e con l'aggiunta di un brutto precedente per il GIGLIOTTI, che incappò nell'indagine c.d. delle talpe alla procura di Palermo (la stessa sfociata nel processo in esito al quale fu condannato un collega di GIGLIOTTI, il M.llo RIOLO: v. supra), fatto salvo l'esito favorevole (la posizione di GIGLIOTTI fu archiviata, come emerso nel contro esame dell'avv. MILIO), è difficile credere che GIGLIOTTI abbia fatto tutto da solo, senza input dei suoi superiori, o senza che i superiori abbiano avallato le sue scelte.

E d'altra parte la Nota SINI sta lì ad indicare che i superiori di GIGLIOTTI furono edotti di quanto accaduto e non gliene chiesero conto. E' allora giocoforza concludere che qualcuno della catena di comando attiva in quel frangente deve avere impartito quelle disposizioni che poi GIGLIOTTI (o chi per lui) si è fatto carico di eseguire, impartendo a sua volta i necessari ordini ai colleghi più giovani.

E, a parte la posizione di Felice IERFONE, fedelissimo di MORI e che, a dire di SINI, si sarebbe personalmente occupato degli aspetti operativi delle attività connesse all'arresto di NAPOLI Giovanni, la catena di comanda all'epoca faceva capo a Mori, quale Comandante generale del R.O.S, passando per GANZER, vice comandante e superiore diretto di SINI; e OBINU, Comandante del I Reparto Investigazioni- Servizio Centrale del R.O.S.

Il Col. SINI non è in grado di spiegare ciò che in effetti appare inspiegabile, non potendo qui soccorrere, per la portata delle anomalie e irritualità che si sono verificate, una più rassicurante lettura che voglia ricondurre tutto ad errori dovuti a eccesso di zelo, intraprendenza investigativa o un male inteso senso dell'autonomia operativa del R.O.S.

*I prodromi: inspiegabili ritardi, omissioni e lacune nelle indagini sui favoreggiatori della latitanza di PROVENZANO in quel di Mezzojuso.*

E deve convenirsi che una plausibile chiave di lettura, sempre che non si voglia gettare la croce addosso al buon GIGLIOTTI, sembra essere quella offerta da vicende pregresse che riguardano le indagini a carico dello stesso NAPOLI Giovanni, proprio nei mesi successivi all'episodio di Mezzojuso, quando questi effettivamente era uno dei protagonisti più operosi, come poi si è accertato, della rete di favoreggiatori della latitanza di Bernardo PROVENZANO, insieme a LA BARBERA Nicolò, inteso "Cola". Nei confronti di entrambi si è registrato, da parte del R.O.S. una condotta che è anche troppo generosa qualificare come "attendista", essendo connotata da vistosi ritardi, omissioni e discutibili scelte operative che di fatto hanno allontanato la possibilità di stringere il cerchio intorno alla latitanza di Bernardo PROVENZANO in un momento topico perché si era sulle tracce di due dei pilastri della rete di favoreggiatori di cui il boss corleonese si avvaleva in quel periodo. Anche se, nel valutare l'operato dei Carabinieri del ROS, non bisogna cadere nell'eccesso opposto, di abusare del senno di poi, facendosi fuorviare da conoscenze e risultanze che si sono acquisite solo in epoca successiva, o che solo oggi appaiono pacifiche e incontestate. E tuttavia alcuni dati sono innegabili e giustificavano già forti riserve e dubbi sulla correttezza dell'operato dei Carabinieri, anche prima che emergessero gli aspetti più sconcertanti della vicenda NAPOLI.

In particolare, nella relazione datata 11 marzo 1996 a firma del Col. RICCIO, indirizzata al Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri e alla c.a. del Col. MORI, avente ad oggetto "OPERAZIONE ORIENTE", si fa il punto del flusso informativo ordinato in sequenza cronologia e per aree di interesse territoriale della gestione della fonte ORIENTE.

Secondo quanto dichiarato dallo stesso RICCIO, il Col. MORI l'aveva invitato a redigere degli elenchi nominativi delle varie categorie di soggetti (presunti affiliati mafiosi, politici e imprenditori collusi ecc.) chiamati in causa dalla fonte "ORIENTE" nelle sue rivelazioni confidenziali, per predisporre delle schede informative in vista della collaborazione con la giustizia che ILARDO avrebbe in seguito formalizzato. Ma proprio per questa ragione, egli ritenne di redigere un rapporto più completo, che

fornisse un panorama completo e aggiornato su composizione delle famiglie, dinamiche di potere, e quant'altro di interesse investigativo la fonte avesse fin lì rivelato.

Nelle dichiarazioni spontanee rese il 24.02.2012 il Magg. OBINU sostiene di essere stato lui a sollecitare il collega RICCIO a redigere un'annotazione che potesse fungere da base certa per ulteriori approfondimenti investigativi. E non appena l'annotazione fu redatta, il Col. MORI ne dispose la diramazione a tutte le sezioni anticrimine con la precisa direttiva di sviluppare per quanto di rispettiva competenza gli accertamenti necessari per la compiuta identificazione dei soggetti indicati come presunti favoreggiatori della latitanza di PROVENZANO e di fornire ogni elemento utile alla cattura del latitante.

In realtà, dalla Nota in data 12 marzo 1996 a firma MORI si evince che il vice comandante del R.O.S. diramò alle varie articolazioni territoriali del Raggruppamento (cioè alle sezioni anticrimine di Palermo, Catania, Caltanissetta e Messina) e, per quanto di competenza, al 1<sup>a</sup> Reparto Investigativo un estratto della relazione del Col. RICCIO; e, premesso che il documento allegato, in relazione a una "attività informativa condotta in ambito criminale di matrice mafiosa" che aveva consentito di acquisire una "serie articolata di dati che necessitavano di essere sviluppati", conteneva "gli elementi afferenti il territorio di ciascuna Sezione in indirizzo", dava carico a ciascuna sezione di provvedere all'identificazione dei personaggi menzionati, corredandola di schede informative e comprensive di dati investigativi e processuali salienti; alla descrizione articolata con eventuali riferimenti investigativi e processuali, dei fatti di reato indicati; alla compilazione di schede societarie per le ditte menzionate, comprensive di eventuali precedenti investigativi; a indicazioni di eventuali procedimenti penali pendenti; all'approntamento di fascicoli fotografici per i personaggi ritenuti di maggiore interesse.

L'estratto allegato, nella parte concernente la Provincia di Palermo, menzionava come soggetti da identificare tale "CONO", indicandolo come persona di fiducia di PROVENZANO in Mezzojuso, e proprietario di una FIAT Campagnola verde che di

sovente gli fa da autista (oltre a fornire una dettagliata descrizione fisica) e tale Giovanni, indicato come autista e punto di contatto per ottenere incontri con il PROVENZANO, senza neppure specificare se si trattasse di un soggetto anche lui di Mezzojuso. Se ne indicavano tuttavia il numero di telefono (precisando che non doveva trovarsi sull'elenco) e l'auto di cui era proprietario: una Ford Escort diesel tg. Pa B 00057.

Nessun cenno all'episodio di Mezzojuso.

In realtà, mettendo insieme le testimonianze di GANZER, IERFONE, RICCIO, le ammissioni del Col. MORI e soprattutto la relazione 11 marzo 1996 può dirsi acclarato che a quella data il Col. RICCIO non solo aveva informato i suoi superiori (come gerarchia interna al R.O.S.) e cioè OBINU e MORI dell'incontro che la fonte diceva di avere avuto con PROVENZANO (come annotato nella relazione dell'11 marzo), ma aveva fornito, sulla base delle indicazioni offerte dalla fonte e riscontrate, per quanto era stato possibile, dal servizio di osservazione diretta e rilievi fotografici effettuati in occasione dell'appuntamento con FERRO Salvatore al bivio di Mezzojuso il 31 ottobre, tutti gli elementi necessari per una compiuta e immediata o comunque agevole identificazione dei soggetti indicati come "CONO" e "Giovanni".

Eppure, per aversi conferma "ufficiale" dell'identificazione del Giovanni nella persona di NAPOLI Giovanni, veterinario e impiegato all'Assessorato regionale Agricoltura e Foreste bisogna attendere la relazione 3 maggio 1996 del Col. ANTOLINI, all'epoca Comandante della Sezione Anticrimine di Palermo (dal '94 al '98). Questi, peraltro, ha dichiarato di non avere ricordi particolari degli accertamenti che furono sollecitati a seguito della Nota del 12 marzo sul conto del predetto "Giovanni" (che fu identificato) e del "Cono", che invece non fu identificato (dalla sua sezione). Si trattò, per quanto può ricordare, accertamenti evasi su specifiche richieste del ROS centrale, ma nessuno gli disse che rientravano nel quadro delle indagini su PROVENZANO o che fossero di particolare urgenza o delicatezza: per lui erano solo accertamenti "di routine". Del resto, non c'è da stupirsi perché proprio per le indagini più delicate, per questioni di riservatezza e di modus operandi, il ROS centrale operava attraverso le sue varie

articolazioni, bypassando le sezioni Anticrimine locali (pur essendo queste ultime inquadrare nel R.O.S.).

In pratica, dalla testimonianza del Col. ANTOLINI si evince che egli fu scavalcato dall'allora Tenente IERFONE che pure era in forza alla Sezione Anticrimine comandata dallo stesso ANTOLINI, poiché IERFONE, come già rammentato, era perfettamente al corrente – per esserne stato edotto dal Magg. OBINU – quale fosse la finalità di quell'accertamento; e che il predetto Cono o Colo fosse uno dei soggetti che avevano accompagnato la fonte Oriente all'incontro con PROVENZANO a Mezzojuso, il 31 ottobre 1995. Ed è lui stesso ad ammetterlo, all'udienza del 17.04.2009: *«io personalmente non ho bisogno di una Nota del Comando R.O.S. per identificare il CONO nel momento in cui mi viene detto che il CONO partecipa e mi viene detto prima di quella Nota, cioè le notizie che mi dà il Colonnello OBINU sono, Maggiore OBINU al tempo, sono antecedenti rispetto a quella nota che arriva (...) nel momento in cui mi parla di soggetti identificati e mi parla di una tale CONO o COLO e mi dà sommariamente anche quegli elementi individualizzanti (...) ho il ricordo che lui cucinava e ho il ricordo della Fiat Campagnola»*.

E tuttavia non lo disse al suo Comandante e gli lasciò credere che fosse un accertamento di routine. Ma soprattutto, non fece nulla per soddisfare quell'esigenza investigativa (*“non faccio nessun accertamento io ma nemmeno la sezione anticrimine di Palermo finalizzata all'identificazione di CONO”*), perché a suo dire, il presupposto investigativo – di cui ovviamente era a conoscenza lui, ma non ANTOLINI – *«non me lo richiede, anzi mi richiede il contrario, cioè il presupposto investigativo era che la struttura, il dispositivo investigativo, io parlo di Palermo, ...la sezione anticrimine di Palermo viene attivata solo per una mera verifica dei tempi di spostamento ai fini di un intervento successivo perché la logica del confidente era una logica di infiltrato in una realtà sensibile, quale era quella di un soggetto che andava a parlare con PROVENZANO. Quindi, secondo me andare a fare gli accertamenti su dati di fatto perché con quegli elementi l'unica cosa che la sezione anticrimine poteva fare era andare all'anagrafe di Mezzojuso, ammesso che fosse di Mezzojuso, o all'anagrafe di*



*non so che, per cercare di identificare un soggetto che si poteva chiamare così, ma era sconveniente farlo in quel momento per quei motivi che mi erano stati detti».* E poi ribadisce che l'accertamento compendiato nella relazione MANTILE, del 10 maggio '96 fu del tutto casuale (pur essendo contestuale agli accertamenti che erano stati demandati alla Sezione Anticrimine di Palermo con Nota del 12 marzo: e infatti la relazione ANTOLINI è del 3 maggio) e non disposto nell'ambito dell'operazione che sarà poi denominata "APICE"; e comunque non era finalizzato all'identificazione del "CONO".

In sostanza, la spiegazione di IERFONE è che il R.O.S., o meglio la struttura investigativa nella quale lui stesso era inserito e che dipendeva da una catena di comando che faceva capo direttamente a MORI, passando per OBINU, non aveva interesse a curare quell'accertamento perché bisognava lasciare lavorare la fonte, che in questo caso avrebbe agito come un infiltrato. Come se la Nota trasmessa al Comandante della Sezione Anticrimine (che a quanto pare comandava ben poco) simulasse un'esigenza investigativa in realtà inesistente.

Omette però IERFONE di dire che quando il Col. ANTOLINI comunicò gli esiti dell'accertamento che era stato richiesto (positivo per "Giovanni", negativo per "CONO" o "COLO"), la speranza che la fonte continuasse ad operare da infiltrato e che fosse lui a condurre fino a PROVENZANO era già definitivamente tramontata e quindi gli accertamenti mirati identificazione compiuta di tutti i soggetti che avevano partecipato all'incontro di Mezzojuso ed in particolare di quel Colo o Cono che era stato indicato come vivandiere del PROVENZANO erano più che mai urgenti, in quanto propedeutici all'attivazione di intercettazioni ambientali o telefoniche o altre attività di monitoraggio del soggetto in questione.

E alla fine a quegli accertamenti e a quelle intercettazioni si perverrà, ma solo diversi mesi dopo la morte di ILARDO, e cioè tra settembre e novembre del 1996, con l'operazione denominata "CILINDRO" (per assonanza con il nominativo del soggetto da identificare, indicato come "CONO": cfr. Capitano Stefano FEDELE).

*Il mancato inserimento del nominativo di NAPOLI Giovanni nell'Informativa "Grande Oriente"*

Nell'Informativa Grande Oriente del 31 luglio 1996, l'identità del NAPOLI è ancora coperta; e sebbene l'informativa ricostruisca l'episodio di Mezzojuso con ulteriori dettagli (rispetto al generico cenno contenuto nella relazione dell'11 marzo marzo '96<sup>466</sup>), si continua a parlare di "Cono" e di "Giovanni". Con la conseguenza che il magistrato titolare del procedimento e a cui il rapporto viene trasmesso non può neppure di propria iniziativa pensare ad attivare eventuali intercettazioni telefoniche o ambientali.

Il Col. RICCIO ha sostenuto che fu il Magg. OBINU a invitarlo a non dare evidenza ai nomi o agli elementi di identificazione dei soggetti che la fonte ORIENTE aveva indicato come suoi accompagnatori fino al casolare – la cui descrizione e ubicazione, invece nel rapporto viene ricostruita fin nei minimi dettagli - si era incontrato con PROVENZANO; e lo fece per potere lavorare in tranquillità, senza allarmare i soggetti da attenzionare nello sviluppo delle indagini.

Ora con tutte le riserve che si possono mantenere sulla credibilità di Giuseppe RICCIO (le sentenze versate in atti offrono un campionario di apprezzamenti molto severi sulla sua personalità e la propensione a manipolare i dati per fini di autodifesa o per supportare i suoi sospetti e le sue accuse nei confronti dei suoi superiori per avere ostacolato o non avere fatto quanto era in loro potere per in buon esito delle indagini mirate alla cattura di PROVENZANO) non va trascurato che il rapporto Grande Oriente è firmato dal Magg. OBINU, pur precisandosi in calce che esso era stato redatto a compendio dell'indagine svolta dal Col RICCIO. E non c'è dubbio che OBINU avrebbe potuto imporre delle rettifiche o delle integrazioni su passaggi così delicati,

---

<sup>466</sup> La relazione cit. contiene solo un sintetico cenno all'episodio di Mezzojuso, e senza dare alcun risalto alla circostanza che v'era stato un vero e proprio incontro con il PROVENZANO che, secondo la fonte Oriente si sarebbe protratto per diverse ore. Ivi si legge solo che "In data 31 ottobre 1995, come riferito nella specifica relazione di servizio con il contatto operato dal confidente con il PROVENZANO, si aveva la possibilità di localizzare nella zona di Mezzojuso il nuovo luogo ove il latitante svilupperebbe le sue relazioni".

come la decisione di sfumare i riferimenti ai soggetti indicati come favoreggiatori della latitanza di PROVENZANO, con riferimento all'episodio di Mezzojuso (cui peraltro è dedicato uno spazio esiguo), e non avesse pienamente condiviso tale decisione.

Peraltro, la giustificazione addotta sarebbe anche plausibile se non fosse per il fatto che non si lavorò *in tranquillità* su quei soggetti, ma più semplicemente non si lavorò affatto, come del resto non s'era "lavorato" neppure prima. Bisognerà attendere (come si evince dal certificato richiamato anche nella sentenza qui appellata, e rilasciato il 6 maggio 2003 dalla segreteria dell'Ufficio Intercettazioni della Procura di Palermo) fino al 21 ottobre '96 per le prime operazioni di intercettazione ambientale a carico del LA BARBERA Nicolò (e non a cura del ROS) e fino al 14 novembre '96 per le prime intercettazioni telefoniche (queste sì a cura del ROS, e nell'ambito del proc. nr. 4868/96 N.C.) su utenze riconducibili a NAPOLI Giovanni (e a NAPOLI Antonino).

*Un ritardo inspiegabile.*

Il Magg. SOZZO (che però come si ricorderà viene aggregato alle indagini del R.OS. mirate alla cattura tra gli altri di Bernardo PROVENZANO solo a partire dal novembre '98), già nel processo MORI/OBINU, aveva fornito un affresco lineare e privo di ombre sulle indagini nei riguardi del suddetto "CONO", attingendo al patrimonio di conoscenze investigative acquisito dal suo Ufficio.

Così ha dichiarato, in quella sede (udienza 3.02.2012), che l'indagine su Nicola LA BARBERA si sviluppa dopo che l'Arma territoriale era giunta alla sua identificazione come quel Cono di cui aveva parlato ILARDO indicandolo come soggetto che aveva partecipato all'incontro di Mezzojuso e che ospitava PROVENZANO nella sua latitanza in quel territorio. In particolare rammenta che «*siamo stati anche a Mezzo Juso, abbiamo installato..... scoprimmo che in quel periodo che lui continuava a utilizzare la stessa Fiat Campagnola verde targata Palermo 950101, che era la stessa di cui aveva parlato ILARDO Luigi riferendo del suo famoso incontro del 31 ottobre. Noi attraverso alcune attività di osservazione ci accorgemmo che ancora il LA*

*BARBERA continuava a utilizzare quella stessa autovettura e..... ricordo l'estreme difficoltà della operazione, riuscimmo a installare una microspia ambientale all'interno di questa macchina, operando in vicolo cieco sotto la finestra in cui dormiva Nicola LA BARBERA, a Mezzo Juso, sotto casa sua praticamente. Quella attività di intercettazione ha avuto pochissimo frutto perché la Fiat Campagnola essendo vecchissima, non avendo nessuna..... nessuna forma di coibentazione era così rumorosa da rendere totalmente inutile diciamo la capitazione sonora». Non ebbe miglior sorte però la microspia installata all'interno dell'abitazione di campagna: non ne sortì alcun elemento utile e poi si scoprì che il LA BARBERA si era accorto dell'ambientale (l'aveva installata il M.llo RIOLO che sarà poi condannato per concorso esterno in associazione mafiosa).*

SOZZO però non sa spiegare per quale ragione l'indagine su NAPOLI Giovanni e su Nicola LA BARBERA e la loro identificazione sulla scorta degli elementi che erano stati forniti da ILARDO, sia stata intrapresa tanti mesi dopo che quelle informazioni erano state acquisite. Dice di non avere elementi al riguardo, e si avventura in una "difesa d'ufficio".

Per quella che è la sua esperienza può dire che *«nel corso di un servizio di individuare un soggetto o di..... nel corso di una intercettazione ascoltare un soggetto, la cui valenza la si comprende successivamente, la possibilità di identificare il quale matura nel tempo, e talvolta, questo a me e' capitato tante volte, ci sono dei giorni, dei periodi in cui l'attività investigativa e' particolarmente proficua, pedinamenti che ogni giorno danno molto risultati che richiedono molti accertamenti, molta attività di analisi, perché dietro ogni pedinamento c'e' un lavoro di giorni, perché durante il pedinamento si osservano, di fotografano facce sconosciute, e arrivare ad attribuire un nome e a comprendere il significativo investigativo di un soggetto misto, di cui non si sa nulla, non si sa nemmeno chi sia, spesso richiede tempo. Quando le attività si affollano in un periodo particolarmente proficuo, può darsi che il caso che fra le tante si compiano delle scelte, se ne ritardi qualcuna, e per cui le identificazioni, la comprensione, il momento in cui ci si ferma un attimo a tirare le somme, e valutare le*

*priorità, talvolta insomma subisce dei ritardi. Consideri poi che talvolta, o meglio non talvolta, questo tipo di attività vengono compiute dagli stessi operatori impiegati nella attività di pedinamento, a me e' successo numerose volte di impiegare personale dal mattino fino alle otto di sera, le nove di sera nella attività di pedinamento, lo stesso personale rientrato dal pedinamento lo si impiega nelle riunioni in cui ci raccontiamo, ricostruiamo l'accaduto, magari lo stesso personale la notte dopo due ore, dopo il tempo della cena, e' impiegato per una attività di istallazione di una microspia. La mattina seguente, con poche ore di sonno, si riesce nuovamente.....>>.*

A beneficio delle scelte operate dal gruppo di comando del R.O.S. si profila, ad una prima lettura, una spiegazione “indolore”.

Fino alla morte di ILARDO, o meglio fino a quando questi agì da infiltrato, si contava sul fatto che questi sarebbe riuscito ad avere con PROVENZANO un nuovo abboccamento, dando modo di farsi trovare pronti (questa volta) per la sua cattura. Si ritenne quindi che non fosse utile tenere sotto controllo i favoreggiatori, per non correre il minimo rischio di allarmarli e indurre il principale indagato a ridisegnare la mappa dei suoi spostamenti e la rete di favoreggiatori.

In effetti, sembrerebbe questa la situazione fotografata alla data (11 marzo '96) della relazione a firma RICCIO che fu poi diramata dal Col. MORI a tutte le articolazioni siciliane del R.O.S. (e al I Reparto Centrale), poiché ivi si legge, sempre a pag. 6 e subito dopo il brevissimo cenno all'episodio di Mezzojuso: *“Ora tutto è finalizzato, come sempre notiziato nelle varie relazioni di servizio, di cui si fa specifico riferimento per gli aggiornamenti dell'indagine, ad ottenere un altro incontro con il latitante per catturarlo essendo ormai nota l'area di rifugio e le modalità operative dei suoi favoreggiatori”*.

Naturalmente era una scelta discutibile e, con il senno di poi, sciagurata, perché sarebbe stato meglio costruire opportunità investigative alternative, che consentissero di arrivare all'obiettivo senza attendere l'auspicato rendez vous preannunciato dalla

fonte Oriente, invece che puntare tutto su questa unica risorsa, tanto più che erano trascorsi oramai cinque mesi dall'unico incontro di cui la fonte aveva dato notizia certa. Ma si potrebbe al solito parlare di una scelta investigativa improvvida, senza per questo dover dubitare della correttezza e buona fede di chi l'ha compiuta, ritenendo che fosse la più opportuna.

E' altresì plausibile che dopo la morte di ILARDO si sia ritenuto che fosse inutile attivare i controlli sui favoreggiatori già noti o facilmente identificabili dando per scontato che fossero ormai bruciati per PROVENZANO e che questi avesse spostato altrove la sede della sua latitanza. Ma poi le acquisizioni su VAGLICA fecero ipotizzare che non fosse così o che PROVENZANO fosse tornato a bazzicare la zona di Belmonte Mezzagno; e quindi i soggetti che avevano avuto un ruolo importante nel proteggerne e supportarne la latitanza in quel territorio – come Nicola LA BARBERA e Giovanni NAPOLI - tornavano a rivestire un certo interesse dal punto di vista investigativo.

Ma perché delegare quest'attività all'Arma territoriale? E come spiegare l'eccesso di prudenza o l'atteggiamento rinunciatario nei riguardi di Giovanni NAPOLI? E soprattutto, perché le attività di controllo e intercettazione non partirono non appena deciso che ILARDO avrebbe varcato ufficialmente il Rubicone, passando dallo status di confidente a quello di collaboratore di giustizia, facendo così accantonare definitivamente il progetto di utilizzare ILARDO come infiltrato per giungere alla cattura di PROVENZANO? E al riguardo è appena il caso di rammentare che la situazione fotografata alla prima decade di marzo '96 nella relazione a firma RICCIO era superata già ad aprile, quando, rotti gli indugi sulla decisione di Ilardo di formalizzare la collaborazione con la giustizia, si cominciò a pianificare l'incontro poi effettivamente avvenuto a Roma il 2 maggio con i procuratori di Palermo e Caltanissetta.

Certo è che le indagini su NAPOLI Giovanni riprendono, o meglio, cominciano, quasi per caso: e cioè perché viene notato più volte recarsi alla masseria del LA BARBERA, avendosi così riscontro diretto di una continuità di rapporti tra i soggetti che erano stati

protagonisti dell'episodio di Mezzojuso. E finalmente nel novembre del 1996, parte la prima richiesta di intercettazione telefonica autorizzata con decreto nr. 1065/96 del 14/11/96. Seguirà poi a dicembre la richiesta di intercettazione dell'utenza dell'ufficio del NAPOLI, autorizzata con decreto nr. 13/97 emesso il 13 gennaio 1997, ma revocato dopo cinque giorni. (E agli atti figurano anche due decreti di intercettazioni telefoniche su utenze intestate a NAPOLI Antonino).

Ancora più inspiegabile – a meno di non volere ritenere convincente la disarmante giustificazione addotta da IERFONE: v. supra – il disinteresse per la figura del soggetto a nome “CONO”, indicato come “vivandiere” (ruolo tipicamente declinato nei riguardi dei soggetti che si occupano delle attività di materiale assistenza di un latitante) del PROVENZANO; e il conseguente ritardo con il quale partono le prime richieste di disporre le opportune intercettazioni telefoniche e ambientali che peraltro vengono avanzate dal Nucleo Operativo- Comando Provinciale di Palermo (e non dal R.O.S.) e sono dirette ad altro magistrato e nell'ambito delle indagini mirate alla cattura di altro latitante.

### *L'operazione “CILINDRO”.*

Persino il modo in cui si pervenne alla compiuta identificazione di “CONO” nella persona di LA BARBERA Nicolò (ufficialmente solo nel settembre del 1996 e nell'ambito della c.d. “operazione CILINDRO” è tutt'altro che trasparente).

Soccorrono al riguardo le testimonianze raccolte nel processo MORI/OBINU dei protagonisti di quell'operazione, e cioè l'allora Col. CAVALLO, il Capitano FEDELE e il M.llo PERRI.

Stefano FEDELE ha prestato servizio al N.O. di Palermo dal 1995 al 2001, prima come C.te della I sezione (omicidi e c.o.) e poi C.te di tutto il Nucleo Operativo dei carabinieri. Ricostruisce, consultando l'apposito fascicolo, l'operazione “Cilindro”, che era il nome in codice assegnato a Nicola LA BARBERA, alias *Cono*, come obiettivo dell'indagine da lui avviata nel **settembre del 1996**. (Cono era il nominativo indicato dal confidente ILARDO).

All'epoca, come N.O. non sapevano nulla né della vicenda ILARDO né delle pregresse indagini su PROVENZANO legate alle sue rivelazioni: ne viene a conoscenza quando il suo superiore, l'allora maggiore CAVALLO gli conferisce l'incarico. Gli fece vedere un appunto: «*Un appunto in cui si parlava di un tale La Barbera Nicolò. Il colonnello Cavallo in quell'occasione mi disse a grandi linee mi accennò il fatto che il Ros aveva avuto...stava facendo delle indagini su Provenzano e che in quell'occasione aveva avuto un confidente, questo Ilardo, che lo aveva...aveva fatto da tramite tra la polizia giudiziaria e Provenzano nel senso che si era offerto, aveva dato la propria disponibilità per fare catturare Provenzano, che in quell'occasione gli sfuggì e che loro sapevano che chi teneva Provenzano era un tale Cono, Cono con la n e poi mi disse che ritenevano...però io non so se questo ritenevano, adesso è una mia ricostruzione mentale, non so se ritenevano fosse che lo ritenesse il Ros, o lo riteneva il colonnello Cavallo, o lo riteneva qualche altro comando, che questo Cono s'identificasse in La Barbera Nicolò detto Colò. Quindi se fosse stato un'assonanza tra il Colò e il Cono o fosse un dato più...e che avesse fatto questa assonanza, se ci fossero dati più precisi all'epoca non ve lo so dire; ripeto, non so se mi fu detto, sinceramente non lo ricordo. Mi disse che questo Cono forse s'identificava, si poteva identificare in La Barbera Nicolò e mi produsse un appunto, me lo diede a mano che io ho qui agli atti che s'intitola "appunto pervenuto dal comando provinciale di Palermo" e c'è una situazione relativa a La Barbera Antonino, La Barbera Ignazio, un cugino di La Barbera Nicolò e una sintetica descrizione di quello che hanno, delle proprietà che hanno».*

In sostanza, si riteneva (il Col. CAVALLO lo aveva appreso sulla base delle risultanze del ROS) che un soggetto indicato come CONO, ma poteva anche trattarsi di Colo, avesse tenuto PROVENZANO all'epoca dell'incontro di Mezzojuso con la fonte ILARDO; e anche se FEDELE non ricorda se l'ipotesi che questo soggetto si identificasse proprio in LA BARBERA Nicola fosse frutto di acquisizioni successive, l'incarico aveva per oggetto proprio di identificare il predetto CONO e quindi verificare la fondatezza dell'ipotesi. Ma sta di fatto che il contenuto dell'appunto che



era sicuramente di provenienza del ROS, lasciava chiaramente intendere che quell'ipotesi fosse già ritenuta attendibile.

Insomma, il ROS già sapeva – anche se FEDELE non arriva a dirlo apertamente - che, con tutta probabilità, il CONO in questione si identificava in LA BARBERA Nicola, o comunque aveva già tutti gli elementi necessari per una sua compiuta identificazione. FEDELE assegnò la pratica al M.Ilo PERRI, come comprovato da un'annotazione da lui siglata con il nominativo del Sottufficiale designato.

A domanda specifica, FEDELE risponde di non sapere da chi era stato redatto quell'appunto (però solo il ROS si era occupato di CONO e della vicenda ILARDO-PROVENZANO-LA BARBERA). Il Col. CAVALLO in quel primo colloquio gli parlò, ma solo in termini assai generici, dell'episodio dell'incontro di Mezzojuso e della mancata cattura di PROVENZANO, probabilmente perché lui stesso ne sapeva molto poco. Successivamente ebbe modo di parlarne con altri colleghi che erano più informati, fermo restando che non era facile avere uno scambio di informazioni con i colleghi del ROS: *«con la sezione anticrimine di Monreale erano degli ottimi rapporti, collaboravamo a stretto, con il Ros i rapporti erano buoni ma c'era una barriera nelle informazioni, voluta, giusta, corretta nel senso che noi non sapevamo loro cosa facessero e probabilmente neanche loro sapevano cosa facevamo noi e le informazioni che giungevano da là erano sempre molto vaghe, erano mediate, erano abbastanza effimere quindi anche il fatto di averlo appreso probabilmente è stato appreso, sicuramente lo ha appreso successivamente ma sempre a mezza bocca, insomma, non mai aperti verbis»*.

Non ebbe alcuna interlocuzione con il Col. MORI e con il Magg. OBINU, mentre una volta andò a trovare DE CAPRIO che si limitò a dirgli, ripetendolo più volte, che bisognava chiedersi perché fosse stato ucciso ILARDO. Forse fu DE CAPRIO a fargli qualche cenno della mancata cattura di PROVENZANO o forse fu il Capitano DAMIANO a dirgli qualcosa. Sapeva solo che PROVENZANO *gli era sfuggito* (al ROS), che *non erano riusciti a prenderlo*, ma era una specie di *leggenda metropolitana*, alludendo alle congetture su inesistenti retroscena di quell'episodio.

Solo DAMIANO<sup>467</sup>, suo compagno di corso e amico personale, che all'epoca faceva parte della sezione Anticrimine di Caltanissetta, gli raccontò cosa era successo, ma a grandi linee, facendogli comunque comprendere che non v'erano le condizioni necessarie per poter approntare un servizio che consentisse di arrivare in quel frangente alla cattura del boss latitante.

*La versione del Capitano DAMIANO.*

All'udienza del 7.04.2017, la difesa MORI ha rinunciato all'esame del Capitano DAMIANO, e la Corte d'Assise di rimo grado ha quindi revocato l'ordinanza con cui aveva ammesso la prova. Sicché del compendio dibattimentale fa parte, con i limiti di utilizzabilità più volte rammentati (anche nella sentenza appellata) solo la deposizione che l'ufficiale predetto ha reso all'udienza del 10.11.2019 nel processo MORI/OBINU. Il Capitano Antonio DAMIANO è transitato nei ranghi del SISDE, per essere addetto alla sicurezza della presidenza del Consiglio nel 2004, e quindi anche lui era tra gli ufficiali del ROS selezionati dal generale MORI perché ritenuti particolarmente validi e fidati.

In precedenza, aveva prestato servizio presso il raggruppamento in più periodi, il primo periodo è dal 90 al 94 presso la sezione anticrimine di Cagliari, dal 94 al 97 presso la sezione anticrimine di Caltanissetta, poi dal 99 al 2000 presso la sezione anticrimine di Catania e poi dal 2000 al 2004 presso la sezione anticrimine di Palermo.

Fino al 31 ottobre 1995, non aveva mai partecipato a indagini per la cattura del latitante PROVENZANO e aveva una conoscenza solo per sentito dire dell'indagine che stava conducendo il Col. RICCIO in Sicilia e, in particolare in territorio nisseno, e che era sfociata tra l'altro nella cattura di VACCARO Domenico. Ma solo in un secondo tempo

---

<sup>467</sup> Antonio DAMIANO ha deposto per la prima volta in pubblico dibattimento, sulla vicenda di rMezzojuso, al processo nr. 1543/99 R.G. c.d. "Gande Oriente", definito con sentenza del Tribunale di Palermo, Sez. II, 2.03.2002, a carico di CASTELLO Simone+5. Gli altri imputati, parimenti condannati per 416 bis, erano GRECO Leonardo e GRECO Nicolò, Carlo GUTTADAURO e l'imprenditore Vincenzo GIAMMANCO, oltre a Bernardo PROVENZANO. E' il primo è più significativo esito dell'indagine sul "contesto bagariota".

seppe che a quella cattura aveva lavorato RICCIO, che lui neppure conosceva. Lo ha conosciuto per la prima volta la mattina del 30 ottobre 1995, quando il Col. OBINU, che sovrintendeva a tutte le operazioni (del ROS) per le indagini di c.o. in Sicilia «*mi dice di recarmi a Gelso Bianco dove mi attendeva il colonnello Riccio e il che dovevo svolgere un'attività di osservazione e il dettaglio delle cose che dovevo fare poi me le avrebbe date al momento dell'incontro il Colonnello Riccio che era di servizio all'area Gelso Bianco (..) telefonicamente mi disse soltanto che avrei dovuto effettuare un servizio di osservazione e che il dettaglio mi sarebbe stato dato dal Colonnello Riccio, io andai giù a Catania, contrai il colonnello Riccio, ci riconoscemmo nell'area di servizio Gelso Bianco perché ripeto non ci conoscevamo prima, ovvero io conoscevo il colonnello Riccio per il suo passato al raggruppamento, perché li aveva fatto servizio...INCOMPRESIBILE...e quando lo incontrai il Riccio mi disse che dovevo effettuare un servizio di osservazione l'indomani mattina al bivio di Mezzojuso, lo scopo del servizio era verificare se si incontravano delle persone*» .

Il dispositivo prevedeva l'impiego di due uomini appostati su una collinetta individuata già nel pomeriggio del 30 ottobre come ottimo punto di osservazione per effettuare anche rilievi fotografici; e due auto in funzione di “elastico” che dovevano incrociarsi nel tratto di strada compreso tra i due bivi di Mezzojuso. Si trattava di un servizio di osservazione e pedinamento “leggero” perché l'ordine era di tenersi a distanza stando attenti a non farsi notare. E l'unico modo per tentare di raccogliere ulteriori informazioni oltre all'osservazione a distanza era quello di impiegare quelle staffette. (Ricorda alcuni dei militari che parteciparono al servizio come l'appuntato TAFURI, il M.llo CASABONA e il m.llo BONGIORNO; ma c'erano anche altri della sezione anticrimine di Caltanissetta).

La nota sconcertante della testimonianza di DAMIANO, oltre al fatto di essere stato smentito dai militari da lui stesso citati i quali hanno dichiarato di non avere partecipato a nessun sopralluogo preliminare e di avere ricevuto disposizione di raggiungere Mezzojuso la mattina del 31 ottobre 1995 dallo stesso DAMIANO insieme al quale partirono dalla caserma di Caltanissetta (mentre DAMIANO ha parlato di un

preliminare sopralluogo seguito da pernottamento a Mondello, per essere più vicini all'obiettivo) sta nella disinvoltura con cui ha ammesso in pratica la falsità l'affermazione con cui si apre la relazione di servizio datata 31 ottobre 1995 a firma del Col. RICCIO, dalla quale si evincerebbe che era stato lo stesso RICCIO a dirigere il servizio quella mattina. Invece, dice DAMIANO, RICCIO non c'era quella mattina e si videro solo la sera a Catania. Inoltre, non fecero nessuna relazione di servizio quel giorno e neppure nei giorni successivi; solo contestualmente alla stesura del rapporto Grande Oriente, e quindi dopo la morte di ILARDO, lui stesso partecipò alla redazione di una relazione di servizio sulle operazioni del 31 ottobre. E DAMIANO, pur riconoscendo che quell'affermazione era falsa, la giustifica per il fatto che l'intero servizio si era svolto per impulso e sotto la supervisione di RICCIO.

Ribadisce comunque che quando incontrò il Col. RICCIO le disposizioni che questi gli diede in ordine all'attività da svolgere non prevedevano altro che un servizio di osservazione. Perciò ritiene di non aver dato disposizione ai suoi uomini di indossare giubbotti antiproiettili o portare armi diverse da quelle d'ordinanza, mentre è certo che diede disposizione di portare l'attrezzatura fotografica. E al rientro, *«ho fatto sviluppare le fotografie e queste foto poi le ho portate a Catania al Colonnello Riccio»*. Non conosceva ILARDO e del fatto che il servizio apprestato quel giorno fosse propedeutico alla cattura del boss corleonese venne a conoscenza solo diverso tempo dopo l'operazione del 31 ottobre, anche se non sa quantificare quanto tempo dopo (*non glielo so quantificare può essere anche stato dopo 20 giorni, però io tenderei addirittura ad essere ancora più lontano nel tempo, però sicuramente dopo*); perché solo dopo il 31 ottobre il Col. RICCIO cominciò a frequentare la sezione anticrimine di CL e ad aprirsi un pò di più con lui. Ma anche su questo punto è stato smentito dal M.llo TAFURI il quale ha dichiarato che si seppe forse l'indomani che il servizio di appostamento era finalizzato ad osservare – e possibilmente identificare - persone che dovevano incontrarsi con PROVENZANO: e lui lo seppe proprio dal Capitano DAMIANO.

Questi ribadisce che quando il giorno dopo accompagnò il Col. RICCIO alla Procura di Palermo, ad incontrare il dott. PIGNATONE, neppure allora, parlando in auto, RICCIO ebbe a dirgli che ILARDO aveva effettivamente incontrato PROVENZANO. Anche questo venne a saperlo tempo dopo.

Ebbene, per quanto concerne le indagini successive all'episodio di Mezzojuso, il Capitano DAMIANO ha confermato che il Magg. OBINU gli aveva detto di mettersi a disposizione di RICCIO; ma questi, dopo il 31 ottobre, non gli chiese di promuovere questo o quell'accertamento o di svolgere indagini su tizio o su caio, perché la filosofia d'azione in quel momento era di aspettare il momento propizio per la cattura di PROVENZANO. In pratica, dopo quel servizio del 31 ottobre non fecero altro fino alla primavera successiva, quando, a seguito di una lettera del raggruppamento, svolsero una serie di attività volte all'identificazione di vari soggetti; e tra questi anche FERRO Salvatore, cui risalirono attraverso accertamenti sulla Lancia Prisma di cui era stata rilevata la targa. (E' probabile che qui DAMIANO faccia riferimento alla Nota di MORI del 12 marzo 1996, diramata alle varie sezioni Anticrimine con allegato un estratto della relazione RICCIO dell'11 marzo 1996, e con l'ordine di procedere all'identificazione e all'acquisizione di ogni informazione utile sui vari personaggi indicati nella relazione RICCIO).

Dopo la consegna del rapporto Grande oriente, ripresero le indagini a settembre, sviluppando gli spunti che potevano venire dalle informazioni di ILARDO. I colleghi di Palermo si occuparono dell'indagine sui soggetti che erano risultati essersi incontrati con PROVENZANO e che provenivano dal contesto mafioso di Bagheria, come GRECO Nicolò. Ma si occuparono anche di NAPOLI Giovanni, il proprietario della FORD Escort notata il 31 Ottobre, mentre furono i colleghi del Nucleo Operativo sempre di Palermo a occuparsi di Nicola LA BARBERA; non fu invece la sezione Anticrimine di Caltanissetta a occuparsi di VACCARO Lorenzo perché su di lui indagava già la polizia di Stato (*«Fu indagato ulteriormente dai colleghi di Palermo se non ricordo male anche Napoli Giovanni che è colui che prelevò Ilardo e Vaccaro da Mezzojuso, mentre La Barbera Nicolò fu indagato dal nucleo operativo, questo è*

*quello che ricordo io in linea generale. La sezione anticrimine di Caltanissetta invece indagò la famiglia Madonia, nel presupposto che qualcuno della famiglia potesse prendere il posto di Ilardo nelle interlocuzioni con Bernardo Provenzano e nel presupposto che Bernardo Provenzano per la mosso a posto dell'acciaieria aveva tutelato la famiglia Madonia nella figura di Tusa Francesco, quindi noi ci concentrammo sulla famiglia Madonia e la sezione di Catania invece si preoccupò di indagare Ferro Salvatore che era la terza persona che era andata al bivio di Mezzojuso; noi non indagammo Vaccaro Lorenzo perché Vaccaro Lorenzo in quel momento era indagato dalla polizia di Stato, era la terza persona che era andata al bivio di Mezzojuso»»).*

#### *Il disagio del Capitano FEDELE*

Il dato saliente della testimonianza del Capitano FEDELE, per quel che qui interessa, è che quando egli ricevette l'incarico di procedere all'identificazione del misterioso "CONO", in realtà v'erano già tutti gli elementi all'uopo necessari, compendiatamente nel foglio trasmesso dal Comando provinciale che gli fu dato o esibito dal suo superiore diretto il Col. CAVALLO. In pratica, il ragionamento che già all'epoca FEDELE fece fu che se il ROS aveva lasciato a loro quell'informazione e il relativo incarico era perché si trattava di un ramo ormai secco rispetto all'obiettivo di catturare PROVENZANO: altrimenti, non si sarebbero privati dell'esclusiva di quelle informazioni.

E questa sua congettura fu confortata da alcune ammissioni fatte dal collega IERFONE con il quale ebbe modo di confrontarsi sull'argomento: «*La sensazione era un po' nei nostri colloqui che sostanzialmente se ce l'avevano dato è perché non fosse particolarmente foriero di positivi risultati. Un reparto come il Ros che ci viene a dare colui che tiene Provenzano all'epoca, sapendo che tiene Provenzano, è assolutamente inimmaginabile perché, insomma, c'è una certa e giusta ovvia gelosia. Tra l'altro loro erano molto più indirizzati da questo punto di vista rispetto a noi che avevamo competenze un po' più ampie rispetto a loro quindi non c'era da parte nostra la*

*sensazione che effettivamente stavamo qualche cosa di concreto, di realisticamente...di molto probabile come cattura di Provenzano. Tra l'altro questo si va a sommare alla circostanza che l'identificazione del Colo, de La Barbera Nicolò in quanto Cono, in quanto colui che teneva Provenzano era una deduzione, cioè non era una certezza, cioè noi non sapevamo che La Barbera Nicolò fosse quello che realmente teneva Provenzano; ci fu detto che probabilmente era colui che avevano identificato come quello che teneva Provenzano. Questo va inserito per la comprensione del fenomeno in un contesto tale che sono quegli anni in cui di notizie su dove si trovasse Provenzano ne avevamo a dozzine, cioè nel senso non era...le possibilità di cercare Provenzano, un giorno si trovava lì quindi...ma proprio il fatto che lo dessero a noi colui a cui era sfuggito Provenzano lasciava intendere due cose; o che l'identificazione non era certa e forse nemmeno probabile che La Barbera Nicolò fosse il Cono oppure che loro ritenevano che ormai dopo la morte di Ilardo il Cono o La Barbera Nicolò non tenesse più Provenzano. Questa che è una, come dire, una ricostruzione mia mentale dell'epoca fu suffragata, e questo invece è un ricordo, da una conversazione che ebbi con l'allora capitato Ierfone che era alla sezione anticrimine di Palermo che parlando della circostanza lui, questo lo ricordo bene, mi disse guarda...perché probabilmente il motivo del dialogo fu...anch'io che eccepi...scusa, perché ce lo date a noi sostanzialmente, perché se è così importante perché non ve lo sviluppatate voi e mi ricordo queste testuali parole che lui mi disse, guarda se è lui non lo tiene più lui perché dopo la morte di Ilardo, ammesso che sia stato lui, il favoreggiatore è bruciato, dandomi la sensazione che loro in qualche maniera avessero tutt'altra pista su dove si trovasse Provenzano quindi loro non ci credevano....almeno, questo mi fu rappresentato, parlo di sezione anticrimine di Palermo, loro non ci credevano al Cono come uno che realmente potesse tenere Provenzano. E lo dico perché la frase immediatamente successiva fu, comunque anche se non tiene più Provenzano, se si è dato disponibile a tenere favoreggiatori è probabile che qualche altro latitante lo possa tenere quindi sviluppatelo per vedere se per caso tiene qualcun altro.....Quello che percepisco io è il Ros, ammesso che sia lui, il Ros che è quello che stava cercando*

*Provenzano con tutte le sue forze non crede che lo tenga ancora o avranno sviluppato e non me lo vogliono dire che non lo, sarà da tutt'altra parte del territorio ma invece di lasciarlo lì abbandonato e non sviluppato, sviluppatelo voi per vedere se tiene qualche altro latitante visto che è uno che si da disponibile. Ecco, questa fu la conversazione con Felice Ierfone, che io interpretai come un po' la sensazione del Ros... ».*

*Genesi dell'operazione "CILINDRO".*

Il Col. CAVALLO per parte sua non sa dire come il foglio su carta intestata al C.do Provinciale e intestato "Appunto proveniente dal Comando Provinciale" e contenente una serie di indicazioni su LA BARBERA Nicolò, inteso Colo (e ricostruiva rapporti di parentela tra i vari membri della famiglia LA BARBERA e relative proprietà e aziende agricole in territorio di Mezzojuso, con l'ubicazione di ciascun immobile) pervenne sul suo tavolo. Può dire solo che non vi ritornò, dopo gli accertamenti espletati a cura del Capitano FEDELE, perché altrimenti avrebbe apposto il suo timbro sugli altri fogli allegati. E rammenta che ciò accadde poco dopo che il Generale MORI aveva tenuto una riunione tra gli ufficiali che comandavano i vari reparti investigativi (e quindi c'erano sicuramente uomini del ROS, forse IERFONE) avente ad oggetto la richiesta dello stesso MORI di dare una mano (al ROS) per identificare il personaggio indicato come CONO, che era stato segnalato a suo tempo come uno dei favoreggiatori diretti di PROVENZANO (*Cono, questo signor Cono che era uno che favoriva dei latitanti e nell'ultimo periodo aveva avuto dei...probabilmente era stato quello che aveva favorito la latitanza di Provenzano*). Fu lui stesso a cerchiare il nominativo "Colo", ipotizzando che potesse trattarsi di quel "Cono" di cui si era parlato nella riunione con il generale MORI.

Conferma altresì che la prassi del suo Ufficio, il Nucleo operativo, era di riferire immediatamente al magistrato le notizie concernenti latitanti se l'avessero ritenuto attendibile o ne avessero verificato la fondatezza; ma di notizie ne ricevevano tante, anche da confidenti, le più fantasiose e non andavano a parlarne con i magistrati senza



aver prima fatto le dovute verifiche o senza averne prima valutato l'attendibilità. Deve però convenire che se il confidente era una fonte già di sperimentata attendibilità, in effetti, ne informavano subito l'A.G. (*Certo, certo, si riferisce all'autorità giudiziaria*). D'altra parte, «*noi avevamo sempre un magistrato di riferimento a cui rappresentare certe attività quando eravamo sicuri che il latitante era quello. La dottoressa Principato era il nostro referente per Provenzano*».

Quanto agli accertamenti concretamente espletati sul conto del LA BARBERA Nicolò, fu il M.llo PERRI (fino al settembre '97 al N.O. dei carabinieri del Comando Provinciale di Palermo e alle dirette dipendenze del Capitano FEDELE) ad effettuarli personalmente. E rammenta che quando ricevette da FEDELE l'incarico di identificare il LA BARBERA, il suo superiore gli disse che il personaggio in questione era stato uno dei favoreggiatori di PROVENZANO (D'altra parte, gli accertamenti sul LA BARBERA furono espletati sul presupposto che quel Cola non fosse altri che il CONO per identificare il quale il ROS aveva chiesto una mano al N.O.). E' certo però che il Nicola LA BARBERA era stato già identificato quando gli è stato dato incarico di procedere a ulteriori accertamenti all'esito dei quali ha compendiato in apposite schede le risultanze delle sue ricerche presso uffici pubblici (la conservatoria, il catasto, ecc.). Ma il documento che gli fu consegnato prima di avviare questi accertamenti non constava solo del primo foglio, bensì anche di quello che già riportava le generalità complete di LA BARBERA Nicola. Non sa chi abbia proceduto alla sua identificazione, ma è certo che lui si limitò a svolgere ulteriori accertamenti, constatando anche che quelle generalità erano corrette. Ma il dato sconcertante che emerge dalla testimonianza di PERRI è che le notizie salienti – al fine di dirimere il dubbio che il CONO di cui aveva parlato ILARDO si identificasse effettivamente in LA BARBERA Nicolò, inteso “COLO” – riportate a conclusione dei suoi accertamenti e cioè la notizia che LA BARBERA Antonino, cugino di LA BARBERA Nicolo' “*E' proprietario della Fiat Campagnola di colore verde targata Palermo 959501 notata in data 23 maggio '96 da personale della sezione anticrimine di Palermo...23 maggio*

'96 nei pressi della masseria di Oliveri Giuseppe ubicata in contrada Fondacazzo di Mezzojuso. In quella circostanza veniva notata la presenza dello stesso”; la trasse dai fascicoli personali consultati all’epoca; e così pure per la notizia che “è legato da rapporti di amicizia con il veterinario Napoli Giovanni, classe 1951, quest’ultimo nipote dell’indiziato M Napoli Salvatore, scritto al numero 859 del noto elenco della questura di Palermo”: se non era già nell’Appunto proveniente dal C.do Provinciale, – e non vi figura – non può che averlo tratto da fascicoli personali già in possesso dell’Arma, perché i suoi accertamenti sono stati solo di natura documentale.

Sta di fatto che, come ben rammenta il Capitano FEDELE (ed è comprovato dalla certificazione dell’Ufficio Intercettazioni della Procura di Palermo, sopra cit.), a prima richiesta di intercettazione nei riguardi di LA BARBERA Nicolò e il conseguente decreto di intercettazione urgente porta la data del 25 settembre 1996, ma la richiesta è indirizzata alla dott.ssa Olga CAPASSO che non aveva tra le sue attribuzioni le indagini su PROVENZANO. E in effetti la richiesta è motivata in relazione all’ipotesi che LA BARBERA proteggesse la latitanza di NANGANO Francesco. Questi era uomo d’onore di Corso dei Mille, ma si riteneva che avesse trovato rifugio nel territorio di Corleone e il N.O. era attivamente impegnato nella sua ricerca. Forse il ragionamento che fecero all’epoca, dice FEDELE, fu che se quel LA BARBERA era davvero il soggetto che a suo tempo aveva “tenuto” PROVENZANO, allora era possibile che si prestasse a tutelare altri latitanti, ma dopo la morte di ILARDO era probabile che non si occupasse più di PROVENZANO («*la notizia c’era stata confermata se pur in questi colloqui informali dalla sezione anticrimine che non ci credeva perché se no l’avrebbero sviluppato loro e ci disse, guardate il Cono...se è lui, non lo tiene più Provenzano ma potrebbe tenere qualcun altro.* »).

19 ottobre: nuova richiesta, questa volta di installare una microspia a bordo della campagnola e una nell’abitazione di campagna.

L’11 novembre 1996 hanno la certezza di essere stati scoperti. L’ambientale piazzata nell’abitazione di Mezzojuso aveva smesso di funzionare appena un giorno dopo; eppure, verificarono che la linea telefonica cui era agganciata la microspia era

perfettamente funzionante, per cui qualcosa doveva essere successo proprio al dispositivo installato nell'abitazione; e infatti da una conversazione telefonica captata la mattina dell'11 novembre tra la moglie del LA BARBERA e un'amica ebbero la conferma che la cimice era stata scoperta.

18 dicembre 1996: nuova richiesta di intercettazione questa volta a carico di NAPOLI Giovanni, e la richiesta è indirizzata alla dott.ssa PRINCIPATO. Era un soggetto attenzionato nell'indagine GRANDE ORIENTE, ma FEDELE non riesce a ricordare come si addivenì alla decisione di approfondire l'indagine sul NAPOLI; ricorda però che fu su input o comunque nel quadro di un rapporto di collaborazione con il ROS.

Il 17 gennaio 1997 l'A.G. autorizza le chieste intercettazioni telefoniche e ambientali, ma appena cinque giorni dopo i carabinieri ne chiedono la revoca. Non ricorda se furono i colleghi del ROS a invitarli a farsi da parte o rinunciarono per motivi tecnici; o più semplicemente perché non si ravvisava l'utilità di insistere con la microspia piazzata nel posto di lavoro dove non risultava il NAPOLI avere mai effettuato gli incontri che potevano interessare l'indagine in corso (N.d.R.: ma allora perché non dislocare altrove la microspia?). Però conferma che era stata individuata l'auto intestata alla moglie del NAPOLI e che s'identificava con quella già segnalata, nel rapporto GRANDE ORIENTE a proposito dell'incontro di Mezzojuso. E non ricorda per quale ragione non fu installata alcuna microspia.

*La lettura proposta dalla sentenza MORI/OBINU: critica.*

I giudici del processo MORI/OBINU scrivono che l'intuizione del Capitano FEDELE “provverebbe troppo”, in un'ottica accusatoria.

Infatti se è vero che gli accertamenti al Nucleo Operativo per l'identificazione di “CONO” e le successive attività investigative intraprese anche mediante intercettazioni furono delegate dal R.O.S., o semplicemente suggerite al Nucleo Operativo perché gli Ufficiali al comando del Raggruppamento non credevano si trattasse di una pista ancora calda ai fini dell'indagine mirata alla cattura di PROVENZANO (e in effetti era ragionevole presumere che, dopo la morte di ILARDO, ed essendo divenuto di dominio

pubblico la notizia che si apprestava a collaborare con la giustizia e che era stato un confidente delle forze dell'ordine, PROVENZANO doveva essersi sbarazzato della rete di favoreggiatori di cui, a seguito dell'episodio di Mezzojuso, l'ILARDO era venuto a conoscenza), allora non si poteva addurre come elemento a carico di MORI (e di OBINU), rispetto all'accusa di favoreggiamento della latitanza di PROVENZANO, il ritardo nell'intraprendere quegli accertamenti investigativi.

E' un argomento apprezzabile, cui questa Corte si permette però di obiettare che se MORI avesse ritenuto quella pista ormai bruciata ai fini della cattura di PROVENZANO, non avrebbe avuto motivo di convocare una riunione con i responsabili anche del Nucleo Operativo e del C.do Provinciale per chiedere l'aiuto e il supporto dei reparti dell'Arma territoriale al fine di portare avanti quegli accertamenti, il cui fine dichiarato, come si evince dalle testimonianze del Col. CAVALLO e del Capitano FEDELE, era proprio quello di identificare presunti favoreggiatori della latitanza di PROVENZANO.

Non v'è ragione di dubitare dell'affidabilità dei ricordi di CAVALLO e FEDELE. Ma che vi sia stata un'iniziativa in tal senso del Col. MORI nell'estate del '96, emerge anche da alcune annotazioni contenute nelle agende del Col. RICCIO. In particolare, alla data del 6 giugno 1996, un'annotazione ("solo ora si decidono...") riporta il disappunto di RICCIO per quella che, (solo) dopo la morte di RICCIO, si era convinto fosse stata una colpevole inerzia investigativa ("*Mori rientrato da Venezia riparte x Reggio e poi Palermo incidentalmente mi ha detto che sabato 8 pv parlerà con il comando provinciale di Pa per lavoro Mezzojuso di O. solo ora si decidono mi sembra che sia un po' tardi, potevano essere tutte verifiche*"). Il Col. MORI, dunque, avrebbe informato RICCIO che si riprometteva di parlare con il Comando Provinciale di Palermo per sviluppare finalmente l'indagine su Mezzojuso. Ma RICCIO oltre a stigmatizzare che era *un po' tardi*, si stupisce di quella scelta, annotando criticamente che "*il comando provinciale di Palermo non ha la capacità di penetrare un contesto come possiamo farlo noi*".

Peraltro, quegli stessi accertamenti e le conseguenti attività investigative anche tecniche avrebbero dovuto partire un minuto dopo che si fosse deciso che era ormai tempo che ILARDO formalizzasse la sua decisione di collaborare con la giustizia (come assodato già ad aprile del '96 quando si cominciò a pianificare l'incontro del 2 maggio con i magistrati). Ed è singolare anche la scelta di avviare, in realtà, gli accertamenti mirati ad una compiuta identificazione dei presunti favoreggiatori della latitanza di PROVENZANO in quel di Mezzojuso – che erano ovviamente propedeutici ai successivi sviluppi investigativi e che avrebbero potuto essere compiuti con maggiore celerità ed efficacia dal personale R.O.S. già impegnato nel filone d'indagine su Mezzojuso – tacendo al comandante della sezione anticrimine delegata per competenza la vera finalità e l'importanza di quell'accertamento: a riprova dello scarso interesse che il gruppo di comando del ROS vi riponeva in quel frangente, come del resto ammesso dallo stesso IERFONE. E benché fosse stata già individuato il casolare che a dire della fonte era stato teatro dell'incontro con PROVENZANO e la sua esatta ubicazione (v. relazione MANTILE).

D'altra parte, nel pur tardivo avvio e svolgimento delle indagini su LA BARBERA Nicolò e poi su NAPOLI Giovanni, rimase costante la sinergia tra personale del Nucleo Operativo e personale del R.O.S. come l'interlocuzione sugli sviluppi dell'indagine tra IERFONE e FEDELE.

Se ne ricava l'impressione di un interesse da parte di MORI e dei suoi uomini a seguire a distanza i possibili sviluppi e ad acquisire elementi sulla rete di favoreggiatori della latitanza di PROVENZANO senza un impegno diretto del R.O.S., che tuttavia restava il dominus dell'indagine. Il compito demandata alla "territoriale" era solo quello di identificare ed eventualmente monitorare i presunti favoreggiatori, venendone poi il R.O.S. debitamente informato in modo da restare arbitro di decidere il miglior uso investigativo delle informazioni così acquisite.

*La testimonianza (sempre nel processo MORI/OBINU) del Magg. DE CAPRIO.*

Per completezza, va dato conto anche della testimonianza resa sugli sviluppi dell'indagine a carico di NAPOLI Giovanni e soprattutto e del LA BARBERA Nicolò dal Magg. DE CAPRIO che però nel giudizio di primo grado di questo processo si è avvalso della facoltà di non rispondere (essendo indagato in un separato procedimento per falsa testimonianza). Ma è utilizzabile, con i consueti limiti soggettivi, la deposizione resa al processo MORI/OBINU (udienza 1.12.2008), rientrando anch'essa tra gli atti di cui la difesa MORI ha chiesto che transitassero nel fascicolo dibattimentale di questo processo ai sensi dell'art. 238, c.p.p.

DE CAPRIO dovette sospendere l'indagine che stava conducendo quale comandante della I sezione del I reparto investigativo del ROS sul territorio di Belmonte MEZZAGNO, su Ciccio PASTOIA e altri presunti favoreggiatori di PROVENZANO, dovendo partecipare al corso della durata di un anno per la promozione a Maggiore (N.d.R.: il reparto però continuava ovviamente a funzionare, essendo DE CAPRIO temporaneamente sostituito da SINICO). Il corso termina nel giugno del '96. A settembre, attingendo alle risultanze condensate nel rapporto GRANDE ORIENTE, il Reparto concentra l'indagine mirata alla cattura di PROVENZANO sul territorio di Mezzojuso.

DE CAPRIO imputa ad una ripartizione di compiti e alla "voglia" dell'Arma territoriale di essere coinvolta in un'indagine così importante il fatto che sia stata affidata al N.O. (e al R.O.N.O) di curare in particolare l'indagine su LA BARBERA Nicolò, identificato come quel CONO che stando al rapporto Grande Oriente aveva fatto da vivandiere e cuciniere in occasione dell'incontro di ILARDO con PROVENZANO, anche con intercettazioni telefoniche e ambientali; mentre il suo reparto si occupò di NAPOLI Giovanni – che, sempre in base al rapporto Grande Oriente, era ritenuto essere stato l'autista che aveva accompagnato PROVENZANO all'appuntamento con ILARDO - con analoghe attività tecniche.

I pedinamenti e i servizi di osservazioni nel territorio erano estremamente difficoltosi e rischiosi perché le poche trazzere che conducevano ai siti di interesse strategico, ben visibili da rilievi collinari circostanti, avrebbero subito allertato su movimenti di auto

e si soggetti che non fossero della zona (Come ha detto MANTILE: era un territorio difficilmente “penetrabile”). Anche per quanto concerne i casolari che furono attenzionati, conferma che quello che fu poi teatro della cattura di Benedetto SPERA era ben visibile dalla caserma dei carabinieri di Campofelice; ma si trattava di una piccola caserma e l’arrivo di personale esterno avrebbe subito insospettito i residenti. Sia l’indagine su LA BARBERA che quella su NAPOLI Giovanni non diedero i risultati sperati e quindi furono dismesse le attività di intercettazione intraprese. Le plausibili considerazioni del Col. DE CAPRIO si scontrano con l’evidenza costituita da successivi sviluppi delle medesime indagini. Non spiega, DE CAPRIO, per quale ragione non si fosse fatto nulla, sui due presunti favoreggiatori di PROVENZANO, neppure per l’individuazione di quel CONO poi identificato nella persona di LA BARBERA Nicolò, almeno fino al settembre-ottobre del ’96; né per quale ragione si tornò a indagare su NAPOLI Giovanni a più riprese: nel 1998, quando addirittura venne arrestato; e poi ancora nel 2000, su sua iniziativa. E non si capisce se le indagini sul NAPOLI ripresero sulla scorta delle medesime risultanze che erano già condensate nel rapporto Grande Oriente (ma in effetti si erano aggiunte le rivelazioni di alcuni pentiti, come ANZELMO, SIINO e BRUSCA, delle quali si dà conto nell’o.c.c. del 6 novembre 1998, operazione APICE); ma sta di fatto che, secondo quanto da lui dichiarato, su NAPOLI Giovanni lavorò moltissimo e si accertò che frequentava il famoso casolare di LA BARBERA (*«Con precisione non glielo so dire però sicuramente io c’ho proprio lavorato su Napoli Giovanni, quindi poi divenne una cosa che nel tempo è stata proprio analizzata bene, il personaggio è stato seguito, c’ho lavorato personalmente, ci ha acconsentito anni successivi di... sempre in questa progressione temporale di molti anni, di valorizzare una frequentazione che lui fece proprio su un casolare sullo scorrimento veloce he è poi quella base dove venne arrestato dalla Polizia di Stato Spera Benedetto, quindi lo ricordo bene. Però non ho il ricordo del quando ci viene... viene fuori questo Giovanni Napoli»*). Certo è che fu proprio lui a sollecitare le intercettazioni telefoniche su NAPOLI e sul suo nucleo familiare, che furono avviate nel novembre del 1996, a distanza di un anno

dall'episodio di Mezzojuso. Questa rinnovata attenzione su NAPOLI fu il frutto di una rivisitazione delle risultanze del rapporto Grande oriente, concertata con la dott.ssa PRINCIPATO che coordinava le indagini. Ma dopo un paio di mesi le attività furono dismesse perché non avevano sortito alcun elemento di concreto interesse investigativo. Ma il modo di atteggiarsi del NAPOLI e le sue frequentazioni sembravano non denotare una "logica associativa", forse perché consapevole di poter essere destinatario di attenzioni investigative. Eppure, DE CAPRIO a distanza di anni tornò a rielaborare quell'attività che a suo tempo non aveva dato i frutti sperati, e ad attenzionare quella stalla che era stata frequentata dal NAPOLI come da loro constatato con servizi di osservazione (nel '96, anche se DE CAPRIO non lo ricorda esattamente, e precisamente il 12 novembre 1996: v. FEDELE):

*«sullo scorrimento veloce, che si intravede dallo scorrimento veloce. P.M.: E stiamo parlando di... DICH. DE CAPRIO: E' in alto, è in alto, non mi ricordo bene il posto, però vicino a Mezzojuso. P.M.: E stiamo parlando di quale periodo Colonnello? DICH. DE CAPRIO: Quando facevamo questa attività, questa attività su Napoli Giovanni credo in quel periodo lì, che però lo vedemmo che non è che... le tante frequentazioni noi le percepiamo in una logica non associativa, come potevano essere state le frequentazioni dei Ganci della Noce, che si capiva che era una dialettica associativa all'interno di cosa nostra. Questo Napoli Giovanni, evidentemente in quel periodo si guardava era consapevole insomma di essere nell'occhio del ciclone credo, non ha dato spunti tali per cui che ne so si incontrava in un punto in maniera circospetta, parlava con delle persone, è riuscito a muoversi in una maniera che a noi non ha acconsentito valorizzare situazioni nell'immediatezza. Poi rielaborando, ho detto ma andiamo a vedere meglio questa... diciamo questa è una cosa poi nel tempo... in epoca successiva l'ho rivalutata io questa impostazione, sono andato a vedere quella stalla, siamo entrati di notte, ho visto che era una stalla dove non c'era energia elettrica e però così intuitivamente, magari è una sensibilità che ognuno di noi ha, per esperienza, per istinto, ho ritenuto che quella potesse essere... e ne ho parlato anche con la dottoressa Principato, poteva essere un luogo che si prestava per ospitare per...*



*comunque andava secondo me monitorata. E avevamo preparato anche una richiesta di ambientale su questa, su questa stalla, avevamo chiesto di mettere un punto luce su un palo dell'Enel a trecento - quattrocento metri da questa stalla sempre sullo scorrimento veloce, avevamo fatto, ero entrato all'interno e avevo visto che non c'era il letto e quindi non era un covo caldo, poi sta di fatto che nel duemila io me ne vado e pochi mesi dopo ci viene catturato lì Spera Benedetto dalla Polizia»*

Tanto meno si comprende l'ondivaga attenzione su LA BARBERA Nicolò e la scelta di intraprendere proprio quelle attività di osservazione e intercettazione che erano state ritenute impraticabili nell'autunno del '96 e poi ancora nel 1998/99. DE CAPRIO fa riferimento ad un ambientale a bordo di un'auto su cui viaggiava il LA BARBERA, che, accortosi di luci lampeggianti che potevano far pensare alla presenza di forze dell'ordine, intima al conducente di farlo scendere: una condotta sintomatica, a suo avviso, che si trattava di una pista "calda", ossia che il LA BARBERA fosse ancora impegnato in attività di tutela di qualche latitante. Ma non spiega per quale ragione era ripresa l'indagine su LA BARBERA. E non si comprende per quale ragione nel 2000 sempre su suo input furono effettivamente installate delle telecamere presso la caserma dei carabinieri a Campofelice per poter scrutare e filmare a distanza la vallata circostante e con particolare attenzione ai movimenti attorno al famoso casolare del LA BARBERA. In effetti, anche l'ing. LO TORTO, consulente tecnico del Pubblico Ministero, nella deposizione resa al processo MORI/OBINU aveva dichiarato che da quel punto era possibile osservare l'intera vallata e scorgere i movimenti attorno al casolare anche con un semplice binocolo. DE CAPRIO Si limita a dire che ci voleva tempo per poter svolgere quell'attività senza destare sospetto e allarme: ma alla fine è proprio quello che si è fatto e allora perché non intraprendere quell'attività già nel '96 o almeno nel '98, invece di lasciar fare alla territoriale, non particolarmente attrezzata per quel tipo di indagine? E ancor meno si spiega ciò che successe nel 2000: grazie alla sua tenacia riescono ad ottenere il decreto che autorizza l'intercettazione ambientale all'interno del casolare predetto (ovvero, il casolare, in prossimità della strada statale 121, all'altezza del bivio per Villafrati di pertinenza di La Barbera Nicolò); ma poi non

se ne fece niente, nel senso che quell'intercettazione non fu più attivata e DE CAPRIO non sa darne una spiegazione, anche perché di lì a poco lasciò l'incarico, in rotta con i suoi superiori, e segnatamente con il nuovo comandante del ROS, generale PALAZZO. Divergenze sul modo di operare, dice lui.

Nulla sa, il DE CAPRIO, del coinvolgimento del M.llo RIOLO, che era in forza al ROS, per la materiale installazione delle microspie per le intercettazioni su NAPOLI e su LA BARBERA: e che furono subito scoperte dal LA BARBERA (mentre le ambientali a carico di NAPOLI non funzionarono e furono dismesse): quello stesso RIOLO che risulterà poi essere una talpa di Cosa Nostra, ma che all'epoca era inquadrato nella sezione anticrimine di Palermo; sempre ROS, ma non alle dirette dipendenze di DE CAPRIO.

Ma alla domanda se fossero emersi nuovi elementi che giustificassero il rinnovato interesse investigativo nei riguardi del LA BARBERA, tanto da decidersi a intraprendere quelle attività che non erano state fatte o erano state presto dismesse nel '96, DE CAPRIO si limita a dare una risposta evasiva: *«Perché intanto c'eravamo coordinati con la dottoressa Principato e avevamo stabilito questo di intesa con la dottoressa Principato, perché? Perché all'epoca questo La Barbera volevamo prenderlo proprio in maniera completa, non più... Quindi per prenderlo in maniera completa volevamo fare attività su tutte le pertinenze di La Barbera compresa quindi casolari e compresa l'autovettura»*. In sostanza, ci vollero 4 anni e senza che fosse merso nulla di nuovo per capire che bisognava andare più a fondo e fare un'attività a tappeto su tutte le pertinenze di LA BARBERA.

Aggiunge che *«Cioè non è che abbiamo fatto tutto contemporaneamente, nella progressione su La Barbera dalla macchina dall'appartamento piano piano ci siamo allargati sempre dal duemila. I fatti venivano... cioè la necessità di allargare la rete dei suoi movimenti, ci veniva in dinamico non è soltanto la cosa pregressa, quindi la cosa pregressa c'è servita per partire su La Barbera, poi per mettere l'ambientale lì c'è una progressione che deriva anche dall'attività che piano piano faceva La Barbera. Per esempio c'è stata una conversazione sull'autovettura Panda in cui lui ad*

*un certo punto dice, è con un interlocutore e dice “c’è una luce blu fammi scendere fammi scendere”, questo per noi è un salto di qualità nell’attività su La Barbera, abbiamo pensato che in quel momento lui poteva tenere uno che aveva problemi con la giustizia per esempio proprio in quel periodo là. Quindi di qui la necessità di aumentare andare a vedere anche altre pertinenze sue in maniera completa».*

Siamo d’accordo, ma qui DE CAPRIO si sta riferendo ad un’attività effettuata sempre nel 2000, quando già si era deciso di attenzionare nuovamente il LA BARBERA. E quindi egli ha eluso la domanda.

E altrettanto evasivo è stato sul punto relativo alla mancata effettuazione dell’intercettazione ambientale alla stalla del LA BARBERA che era stata già autorizzata (incluso il noleggio delle attrezzature): ne parlò con i suoi superiori? Ribadisce che lui se ne andò per incomprensioni, senza però riferirle specificamente ad un contrasto sull’effettuazione di quell’attività. Poi aggiunge che sicuramente SOZZO ne avrà parlato dopo che lui se ne era andato; e infine, concede che forse ne parlò pure lui: *«veniva in dinamico non è soltanto la cosa pregressa, quindi la cosa pregressa c’è servita per partire su La Barbera, poi per mettere l’ambientale lì c’è una progressione che deriva anche dall’attività che piano piano faceva La Barbera. Per esempio c’è stata una conversazione sull’autovettura Panda in cui lui ad un certo punto dice, è con un interlocutore e dice “c’è una luce blu fammi scendere fammi scendere”, questo per noi è un salto di qualità nell’attività su La Barbera, abbiamo pensato che in quel momento lui poteva tenere uno che aveva problemi con la giustizia per esempio proprio in quel periodo là. Quindi di qui la necessità di aumentare andare a vedere anche altre pertinenze sue in maniera completa».*

Sta di fatto che dopo essere stato uno dei miti del ROS, si consuma la sua rottura con il reparto che gli aveva dato occasione di mostrare tutto il suo valore e di costruirsi una brillante carriera e a cui aveva dedicato tutto il suo impegno; e si consuma proprio per divergenze sull’importanza che lui riteneva dovesse annettersi, nella prospettiva della caccia al latitante PROVENZANO, all’indagine sul LA BARBERA oltre che sulla metodologia d’indagine (Ma MORI sembrerebbe non entrarci nulla perché aveva già

lasciato il ROS). A suo dire, non gli vennero dati gli uomini e i mezzi che chiedeva; e soprattutto, destinarono all'operazione personale inidoneo perché proveniente da remote zone del NORD che non avevano alcuna conoscenza del territorio.

In ogni caso egli non ha nutrito mai il minimo dubbio sulla correttezza e l'integrità dei suoi superiori<sup>468</sup>. E nega che RICCIO abbia mai detto chiaramente che la sua fonte gli avesse confidato che PROVENZANO godeva della protezione di alti ufficiali dell'Arma: se lo avesse detto, lui – DE CAPRIO – per primo gli avrebbe chiesto fare i nomi quegli alti ufficiali per andare ad arrestarli. E' vero, però, che con il suo stile fatto di insinuazioni e sottintesi, di un dire e non dire, RICCIO lasciava intendere di avere saputo da ILARDO che Cosa Nostra, e quindi anche PROVENZANO, ma non solo lui, aveva goduto e continuava a godere di alte protezioni in ambito istituzionale: e non soltanto da parte dei carabinieri o delle forze dell'ordine, ma anche da parte di esponenti politici e istituzionali, magistrati ecc..

Ma che avrebbe detto DE CAPRIO – il quale, per inciso, inoltrò il 25 gennaio 1999 un'informativa alla dott.ssa PRINCIPATO con la richiesta di volere emettere un nuovo decreto di perquisizione di tutti gli immobili individuati come di pertinenza del NAPOLI Giovani - se fosse stato informato che, in occasione dell'arresto di Giovanni NAPOLI, alcuni sottufficiali del ROS di Palermo (Sezione Anticrimine) avevano acquisito per non meglio precisati fini investigativi tre telefonini cellulari e un agenda elettronica dello stesso NAPOLI nonché un rilevatore di microspie (materiale rinvenuto nel corso della perquisizione dell'abitazione di Palermo dell'arrestato), e senza avere proceduto ad alcun sequestro, avevano restituito il tutto 24 ore dopo alla

---

<sup>468</sup> Nei riguardi del Col. OBINU e del generale MORI il Col. DE CAPRIO ha conservato rapporti *di stima e di ammirazione per come si sono sacrificati nella lotta contro cosa nostra e di gratitudine per l'esempio che mi hanno dato*. Ed ha collaborato con il generale nella sua qualità di responsabile per la sicurezza del Comune di Roma. Ha aggiunto che la gestione della fonte deve restare segreta perché della sua incolumità ne risponde l'ufficiale di p.g. che l'abbia in carico; e si considera scorretto l'ufficiale che ne riveli l'identità anche a colleghi, e persino se impegnati nel medesimo filone d'indagine. Così nel caso di ILARDO, si seppe della sua identità soltanto ad operazione conclusa. RICCIO non gli disse mai che in occasione dell'episodio di Mezzojuso i suoi superiori gli avessero impedito di procedere alla cattura di PROVENZANO; al contrario, diceva che a suo parere sarebbe stato troppo pericoloso per la fonte azzarda un intervento operativo diretto, o che andasse al di là dei limiti di un servizio di osservazione e dell'acquisizione di quante più informazioni possibili; anzi, rammenta che *era preoccupatissimo di questo incontro che si sarebbe dovuto svolgere a Mezzojuso*. (con ciò ammettendo che RICCIO gli parlò di quell'operazione anche prima che avvenisse).

moglie dell'arrestato? (ovvero a quel NAPOLI Giovanni che era stato arrestato con l'accusa di associazione mafiosa, ma al quale, nell'o.c.c. eseguita il 10 novembre 1998, veniva contestato altresì il reato di favoreggiamento aggravato ex art. 378 comma 2 c.p. e 7 D.L.152/91, proprio in relazione all'episodio di Mezzojuso del 31 ottobre 1995).

#### **7.5.- Considerazioni finali sulla vicenda “NAPOLI Giovanni”.**

Ci si chiede quale insegnamento venga dalla vicenda NAPOLI ai fini del presente giudizio.

Il P.G. nella sua requisitoria vi intravede l'ennesima, incredibile operazione di tutela da parte del ROS del Generale MORI degli interessi della componente mafiosa facente capo a Bernardo PROVENZANO: *“evidentemente in ossequio e nel rispetto degli accordi presi all'esito di quella fase della trattativa tra uomini delle istituzioni e uomini d'onore, ovvero del disonore mafioso, che condusse all'arresto di Salvatore RIINA”*.

A parere di questa Corte, le parole pronunciate dal P.G. suonano, in realtà, come (involontaria) certificazione della validità di un'ipotesi ricostruttiva che, ai fini del giudizio di responsabilità degli ufficiali del R.O.S. per concorso nel reato di cui all'art. 338 c.p. giovano alla difesa, assai più che all'accusa.

E' la certificazione, a tutto concedere, di un'operazione di intelligence spregiudicata, con ambizioni di respiro strategico e di lungo corso, ma che poco ha a che vedere con l'imputazione per cui qui si procede. Anzi, si pone in rotta di collisione con tale imputazione perché destinata ad attuarsi attraverso manovre e trame e comportamenti alla portata degli organi investigativi controllati o “infiltrati” da MORI con elementi di sua stretta fiducia e a lui leali, sena necessità di passare per una soluzione globale a livello politico o una tacita connivenza delle autorità di Governo.

Inoltre, la protezione (indiretta) della latitanza non sarebbe stata, in ipotesi, il corrispettivo della rinuncia a proseguire o a riprendere la strategia stragista, ma lo strumento di un'ibrida alleanza basata sul comune interesse a neutralizzare l'ala dura e

più “estremista” di Cosa Nostra, e i nostalgici dello stragismo (che non erano né pochi né tanto rassegnati a voltare pagina).

#### **7.6.- L’approfondimento istruttorio sulla vicenda RIGGIO Pietro**

E’ certamente un personaggio complesso, che sembra avere vissuto diverse vite in una, come emerge già dalle circostanze che possono darsi per accertate sulla base di prove dichiarative e documentali.

Agente di polizia penitenziaria, con relazioni di parentela ed amicizie ingombranti. Sindacalista molto impegnato in ‘un’attività che lo porterà a rappresentare gli interessi della categoria anche a livello di organismi nazionali (ha fatto parte della Commissione paritetica per i trasferimenti di agenti e assistenti della polizia penitenziaria, tra il 1993 e il 1994; è stato, in precedenza, tra il 1991 e il 1993, vice rappresentante provinciale del sindacato autonomo degli agenti di polizia per la regione Toscana, nel periodo in cui ha prestato servizio al carcere di Sollicciano, e cioè fino al 29 giugno 1993; poi vice rappresentante del medesimo sindacato per la regione Sicilia, dopo il suo trasferimento al carcere mandamentale di Villalaba e poi alla casa Circondariale di Caltanissetta e quindi delegato nazionale), con qualche proiezione anche nell’agone della lotta politica, sia pure solo a livello locale. Poi, favoreggiatore di esponenti mafiosi di spicco, e detenuto a S.Maria Capua Vetere dove conosce personaggi condannati per varie tipologie di reati e provenienti da varie forze di polizia (PORTO Giuseppe Leonardo. PELUSO Giovanni, DE NICOLA Pasquale e VACCA Francesco) con alcuni dei quali stringe legami di amicizia.

PELUSO Giovanni, in particolare, vice-ispettore di Polizia poi radiato a seguito del passaggio in giudicato delle condanne riportate per vari reati, sonda la sua disponibilità a far parte di un gruppo di ex appartenenti alle forze di polizia reclutati dai Servizi o da apparati investigativi dello Stato per dare la caccia ai latitanti, e in particolare a Bernardo PROVENZANO. Il gruppo avrebbe dovuto essere coordinato da tale Antonio MAZZEI, altro personaggio gravitante nel sottobosco dei Servizi, pluripregiudicato per detenzione di armi clandestine, traffico di valuta e riciclaggio internazionale, che

tuttavia è risultato effettivamente avere istaurato con la D.I.A., nella persona del Cl. PELLEGRINI, un rapporto di fonte confidenziale e che era stato indicato a RIGGIO dal PORTO Giuseppe Leonardo come agente della C.I.A. (PORTO dirà di avere conosciuto il MAZZI tramite un parente pure appartenente alla Polizia di Stato, ma, a dire del MAZZEI, egli collaborava solo con i Servizi italiani).

L'attenzione era caduta su di lui perché, arrestato l'11 novembre nell'ambito dell'operazione GRANDE ORIENTE (si tratta del troncone nisseno della indagine che, sul versante palermitano era sfociato nell'arresto di NAPOLI Giovanni e altri presunti favoreggiatori della latitanza di Bernardo PROVENZANO) per associazione mafiosa, accusa poi derubricata a favoreggiamento aggravato, per una soffiata a beneficio di BARBIERI Carmelo. Questi era un mafioso gelese di spicco nonché persona di fiducia della famiglia MADONIA di Caltanissetta e suo cugino acquisito, che aveva fatto parte della rete di favoreggiatori della latitanza di Bernardo PROVENZANO essendone anche uno dei postini che smistava le comunicazioni da e per PROVENZANO per il tramite di CASTELLO Simone. Inoltre, RIGGIO era accreditato di rapporti di conoscenza e frequentazione con vari esponenti mafiosi, come Giancarlo GIUGNO e Ciccio MISTRETTA.

Il MAZZEI informa PELLEGRINI che c'era un ex agente di polizia penitenziaria ancora detenuto che sarebbe stato disponibile a fornire notizie utili per la cattura di PROVENZANO, in cambio di garanzie sul buon esito, per sé e per il cugino BARBIERI, della vicenda processuale che li vedeva entrambi imputati di associazione mafiosa (come risulta dagli appunti a firma dello stesso PELLEGRINI, trasmessi dalla D.I.A. di RC.).

E RIGGIO viene effettivamente reclutato, quando ancora era detenuto, dalla D.I.A. come informatore, per agire poi come infiltrato nelle cosche del nisseno con l'obiettivo di portare la D.I.A. sulle tracce del ricercato n. 1, Bernardo PROVENZANO, sfruttando amicizie e parentele che gli consentiranno di avvicinarsi sempre di più alla cerchia più ristretta di sodali mafiosi, favoreggiatori della latitanza del capo di Cosa Nostra.

Il 7 luglio 1999 viene effettuata a cura di personale della D.I.A. la traduzione di Pietro RIGGIO dal carcere di S. Maria Capua Vetere a Roma, presso gli uffici della D.I.A. per essere sentito dal sostituto procuratore nazionale antimafia CHELAZZI, all'epoca applicata la D.D.A. di Firenze, nell'ambito dell'indagine che stava conducendo sulle stragi in continente. Tale indagine (denominata "ABISSI") mirava tra l'altro a verificare l'ipotesi che dall'interno delle carceri fossero partiti degli input a coloro che all'esterno si adoperarono per metterle in esecuzione. E il dott. CHELAZZI contava di acquisire notizie utili interrogando cappellani delle carceri, personale di custodia funzionari dell'amministrazione penitenziaria e varie fonti interne al modo carcerario. In tale contesto, il Col. PELLEGRINI gli segnalò l'opportunità di sentire, ma fuori dal carcere, un agente di polizia penitenziaria che era stato arrestato ma si diceva disponibile a collaborare.

In effetti, si è accertato che RIGGIO venne sentito dal dott. CHELAZZI presso gli uffici della D.I.A. nel pomeriggio dell'8 luglio; ma si avvalse della facoltà di non rispondere. La mattina però ebbe un primo contatto e un colloquio informale con il Col. PELLEGRINI, che approfittò dell'occasione offerta dall'interrogatorio disposto dal dott. CHELAZZI per una prima presa di contatto con il RIGGIO per verificarne l'effettiva disponibilità a dare notizie utili alla cattura di PROVENZANO. E l'esito fu positivo. All'incontro presenziò anche il predetto MAZZEI che in realtà non si conosceva personalmente con il RIGGIO. La sua presenza doveva servire da garanzia per lo stesso RIGGIO sull'attendibilità delle rassicurazioni che gli erano state date dai vari PORTO e PELUSO nel senso che da un'eventuale collaborazione con gli apparati investigativi interessati alla cattura del boss corleonese ne avrebbe avuto un sicuro ritorno in termini di benefici processuali. E la traduzione a Roma per essere sentito presso gli uffici della D.I.A. sui temi di cui avevano già parlato tra loro in carcere, gli era stata anticipata dal PORTO con una lettera (che è stata acquisita). RIGGIO non aveva mai visto in vita sua il MAZZEI, ma, secondo le istruzioni dategli dal PORTO, lo avrebbe riconosciuto grazie ad un grosso anello che portava al dito.



Chi non è apparso tanto credibile è stato il Col. PELLEGRINI, che dopo avere spiegato, a fatica, che l'incontro con RIGGIO era stato casuale – ma nel senso già detto che aveva approfittato della sua traduzione a Roma per essere sentito da CHELAZZI per avere con lui un primo approccio che comunque era già nei suoi propositi – si è ostinato, incartandosi, a dire che anche la presenza del MAZZEI a quel colloquio informale con RIGGIO era stata del tutto casuale; che il MAZZEI si era trovato a passare dal suo ufficio e con l'occasione aveva fatto anche lui una chiacchierata con il RIGGIO. Salvo dover ammettere alla fine che il MAZZEI sapeva che quella mattina il RIGGIO sarebbe passato dagli uffici della D.I.A. e quindi non ci fu proprio nulla di casuale. Ma è una reticenza che si spiega perfettamente con l'imbarazzo a parlare dei suoi rapporti con un personaggio come il MAZZEI (e del collega che glielo aveva fatto conoscere), che solo grazie alle informazioni trasmesse dalla D.I.A. di RC si è appurato essere stato una fonte (non troppo apprezzata e apprezzabile a quanto pare) dello stesso PELLEGRINI.

Nel 2000 viene posto agli arresti domiciliari, fino a settembre. Poi ritorna in carcere da giugno 2001 al 29 settembre 2001 per un residuo pena (la condanna inflittagli in primo grado gli era stata ridotta ad anni due e mesi sei di reclusione a seguito di patteggiamento in appello, previa derubricazione dell'imputazione a favoreggiamento aggravato e con esclusione dell'aggravante della finalità mafiosa. PELUSO gli aveva assicurato che avrebbe interposto i suoi buoni uffici, avendo ottimi rapporti con il Procuratore capo di Caltanissetta TINEBRA: ma in effetti dalla sentenza acquisita s'evince, e ne dà atto lo stesso P.G., che v'erano tutti i presupposti processuali per ottenere un alleggerimento della posizione giuridica del RIGGIO, rispetto all'imputazione iniziale).

Dopo un ulteriore periodo di arresti domiciliari, era stato sottoposto alla sorveglianza speciale fino all'aprile del 2002.

Nel frattempo, tornato in Sicilia, aveva ripreso i contatti con PORTO e PELUSO, nonché con PELLEGRINI che a sua volta era andato a dirigere il Centro D.I.A. di Palermo (dall'autunno del 2000). Grazie al cugino BARBIERI aveva cominciato a dare corso al progetto di infiltrarsi all'interno delle cosche nissene. BARBIERI lo mette in

contatto con DI FRANCESCO Dario, e tramite quest'ultimo si guadagna la fiducia di Angelo SCHILLACI, imprenditore di Campofranco accreditato del ruolo di reggente della provincia mafiosa nissena e molto vicino allo "zio" Bernardo PROVENZANO. Lo SCHILLACI comincia ad affidargli compiti di responsabilità, coinvolgendolo nelle attività estorsive ai danni di alcune sale bingo e poi di vari imprenditori. E RIGGIO ha modo di conoscere dall'interno i meccanismi delle estorsioni, i soggetti coinvolti, i rapporti tra le diverse cosche e i contrasti che talvolta insorgono nella sparizione di appalti e tangenti.

E' lo stesso RIGGIO a descrivere il ruolo affidatogli fin dall'inizio, quale affiliato alla famiglia mafiosa di Caltanissetta, nei termini che seguono: « *Il ruolo che mi fu dato all'inizio fu quello di occuparmi di tutte quelle che erano le dinamiche dei lavori pubblici e dei lavori privati quelli più grossi. In poche parole c'era bisogno di riprendere tutto in mano questa situazione riguardante le estorsioni per i lavori, perché era venuta a verificarsi una vacatio per quanto riguarda... perché diverse persone erano state arrestate e comunque a livello provinciale non erano contenti di come si svolgevano le cose all'interno della città di Caltanissetta* ».

Ma RIGGIO riferisce tutto, o dice di riferire tutto ai suoi "contatti" nella D.I.A che sono PELLEGRINI e, già dai primi mesi del 2001, il Magg. TERSIGNI, nonché, da agosto 2002 anche il Col. FERRAZZANI, subentrato a PELLEGRINI, trasferito ad altro ufficio.

Aveva avviato contatti anche con un altro Ufficiale dei Carabinieri, il Magg. TRICARICO, di Bologna, anche lui interessato alle indagini per la cattura di PROVENZANO verso il quale lo aveva indirizzato il PORTO in un periodo – che il collaborante fa risalire a prima che PELLEGRINI assumesse l'incarico di capo del Centro D.I.A. di Palermo - in cui avevano iniziata nutrire dubbi sull'effettivo ruolo del PELUSO e di conseguenza ne era uscita incrinata anche la fiducia nei riguardi del PELLEGRINI. Quest'ultimo aveva poi avuto un chiarimento con il collega TRICARICO, ma aveva manifestato a RIGGIO il suo disappunto per avere intrapreso iniziative di collaborazione a sua insaputa con altro organo di polizia. Ristabilito il

rapporto, il compito assegnatogli da PELLEGRINO fu di muoversi come un “ectoplasma”: *«Il rapporto consiste nell’individuare le persone che potevano portare a Bernardo Provenzano, e soprattutto, come mi dice il Colonnello Angeli Pellegrini, io dovevo essere un ectoplasma, questa è la parola che usa Angelo Pellegrini, “tu devi essere un ectoplasma, non ti devi muovere, ascolta e riferisci tutto a me o al Maggiore Tersigni”. Questa fu la famosa frase sua, questo era il mio compito. Cercare di capire, cercare di sapere, e riferire a loro di quelle che erano le dinamiche mafiose, di quello che si stava prospettando o di quelli che erano gli accordi o eventuali fatti eclatanti, che si dovevano svolgere all’interno della famiglia di Caltanissetta, e anche fuori successivamente...»*.

Il 4 marzo 2004 RIGGIO viene nuovamente arrestato, nel quadro di un’indagine condotta dalla D.D.A. di Caltanissetta coadiuvata dai Carabinieri del R.O.S con l’accusa di associazione mafiosa e concorso in cinque episodi di estorsione aggravata ai sensi dell’art. 7 (finalità di agevolazione mafiosa). Viene condannato “soltanto” per associazione mafiosa, e assolto per tutti e cinque gli episodi di estorsione (l’accusa era caduta già in sede di ricorso al Tribunale del Riesame) e sconta l’intera pena, tornando in libertà l’8 marzo 2008. Non dice nulla ai magistrati del rapporto che lo aveva legato alla D.I.A. e della collaborazione effettivamente prestata, e sconta in silenzio la pena inflittagli. L’8 luglio 2008 viene nuovamente attinti da o.c.c., questa volta solo per concorso in altre estorsioni, aggravate dalla finalità dell’agevolazione mafiosa. Era accaduto che nelle more avevano iniziato a collaborare con la giustizia alcuni affiliati alle cosche nissene che avevano avuto rapporti con RIGGIO in relazione a varie vicende estorsive, ignorando ovviamente la sua veste di infiltrato per conto della D.I.A.. Questa volta RIGGIO decide di collaborare, e annuncia il suo proposito lo stesso giorno in cui è arrestato. Ma ancora una volta tace il suo ruolo di infiltrato e preferisce accollarsi alcune delle estorsioni che gli venivano contestate.

Ricava qualche beneficio da questa scelta collaborativa, perché l’8 giugno 2009 viene scarcerato. Ma l’8 giugno 2016 torna in carcere in regime di espiazione pena, e a

seguito del cumulo delle pene inflittele nelle varie sentenze di condanna (per estorsione) che nel frattempo erano passate in giudicato: e che si riferivano comunque tutte ad episodi occorsi nel periodo in cui aveva agito come infiltrato della D.I.A.

Lo aspetta un fine pena a maggio 2024 (dopo il passaggio in giudicato dell'ultima sentenza di condanna per 416 bis ed estorsione aggravata, che gli ha comunque riconosciuto la speciale attenuante per la collaborazione). E RIGGIO matura a poco a poco la decisione di aprirsi ad una nuova collaborazione con la giustizia senza più remore a parlare delle tante cose che aveva taciuto, e non solo della sua veste di infiltrato su cui aveva taciuto per anni, preferendo scontare in silenzio le pene inflittele (che è senza dubbio l'aspetto più inquietante del suo percorso collaborativo, ma anche quello che maggiormente depone per la sincerità del collaborante).

Si era convinto insomma che fosse venuto il tempo di dare il suo contributo a fare luce su tante vicende che avevano visto il coinvolgimento di pezzi deviati degli apparati dello Stato in eclatanti delitti, rivelando ciò che era venuto a sapere per esempio sulla strage di Capaci da PELUSO Giovanni. O sui retroscena e le vere ragioni dell'uccisione di Luigi ILARDO, che aveva avuto modo di apprendere parlandone con il cugino, ILARDO Angelo. O sul ruolo di Marcello DELL'UTRI, in relazione al patto politico mafioso che sarebbe stato alla base della decisione di appoggiare il movimento politico fondato da Silvio BERLUSCONI; ma prima ancora sulla continuità strategica che legherebbe quel patto alla decisione di varare la campagna stragista del '92, ed ancora sul ruolo che Marcello DELL'UTRI, il Professore, avrebbe avuto nel suggerire, per le stragi in continente, un target assolutamente inedito per Cosa Nostra, suggerendo come obiettivi dei monumenti ed edifici di culto o sede di opere d'arte della cui esistenza RIINA e sodali ignoravano l'esistenza: il tutto secondo le confidenze che egli avrebbe raccolto da un personaggio, Vincenzo FERRARA, da lui conosciuto al carcere di Villalba nei giorni in cui il FERRARA era reduce da un tentato suicidio<sup>469</sup>, che aveva

---

<sup>469</sup> Dal fascicolo intestato a FERRARA Vincenzo, trasmesso dal D.A.P. risulta che nel luglio del 1995, fu disposto di sottoporre il FERRARA, detenuto al carcere mandamentale di Villalba, a "grande sorveglianza e massimo scrupolo", "in considerazione dello stato fisio-psichico rilevato durante le dichiarazioni", richiedendosi anche l'intervento del sanitario.

avuto un ruolo molto importante nella famiglia MADONIA, essendo legato a Piddu MADONIA da un rapporto di parentela acquisita (a suo dire per avere sposato la sorella della moglie del MADONIA<sup>470</sup>) e dai favori resigli per averne favorito gli spostamenti durante la sua latitanza grazie alla ditta di autotrasporti che gestiva, peraltro in società con il MADONIA<sup>471</sup>.

L'andamento del processo Stato mafia e poi il verdetto di primo grado a suo dire ha inciso su questa sua maturazione e sulla decisione di vuotare il sacco, vincendo la paura che l'aveva indotto a tacere (non tanto per sé ma per la propria famiglia, attesi anche una serie di episodi inquietanti di minacce velate o ammonimenti a non parlare che gli sono pervenuti anche da soggetti facenti parte del servizio di protezione). Infatti, anche

---

Il FERRARA aveva chiesto e ottenuto di essere sentito dal Comandante degli agenti di custodia. E venne poi sentito anche del magistrato di Sorveglianza e poi da un magistrato della Procura di Caltanissetta. Asseriva tra l'altro di avere instaurato un rapporto di fonte confidenziale con un Capitano del Carabinieri in forza al R.O.S., e di essere in grado di fornire utili notizie per la cattura di Gaspare SPATUZZA, che era stato già suo autista nella seconda metà degli anni '80 quando gestiva una ditta di autotrasporti che avrebbe subito la rapina di una decina di mezzi con tutto il carico. Dalla Nota della Squadra Mobile del 25 gennaio 2021 risulta che in effetti il 7.11.1995 fu inoltrata dalla Sezione di Polizia Giudiziaria istituita presso la Procura del Tribunale di Caltanissetta, per delega della locale D.D.A. una richiesta di accertamenti su FERRARA Vincenzo con la quale si chiedeva in sostanza di riferire in ordine ai *“rapporti tra il predetto FERRARA e i fratelli GRAVIANO indagati quali concorrenti nella strage di Capaci del 23/05/1992”*.

<sup>470</sup> In realtà, come s'evince dalla Nota nr. 501/2020Mob-SCO.-PA3 del 25.01.2021 (con allegata scheda biografico-criminale di FERRARA Vincenzo), a firma del Dirigente della Squadra Mobile di Palermo, Sezione C.O., in evasione alla delega del 21.12.2020, si è accertato che il FERRARA (deceduto a Villalba il 27.07.2012) era coniugato con NOTO Rosaria, sorella di NOTO Licia, a sua volta coniugata con ALAIMO Giovanni, la cui madre, MADONIA Michela risulta essere la zia (per parte di padre) di MADONIA Giuseppe (cl. 1946). Se ne desume che FERRARA Vincenzo è cognato non del MADONIA ma di ALAIMO Giovanni, a sua volta cugino del suddetto “Piddu” MADONIA.

<sup>471</sup> Il FERRARA avrebbe confidato tra l'altro al RIGGIO di avere partecipato a dei summit a Bagheria in rappresentanza della famiglia mafiosa catanese nell'autunno del '92, e fu FERRARA a parlargli dello specifico ruolo di Dell'Utri quale suggeritore degli obbiettivi della campagna stragista del '93: *«Quello che mi fece capire che l'indicatore dei luoghi, dove erano avvenute le stragi, fosse è stato Marcello Dell'Utri, parlo delle stragi di via Georgofilo, di via Palestro, di San Giovanni (inc.) San Giovanni a Laterano, diciamo le stragi che sono state fatte in continente. E mi ricordo che ci fu una espressione colorita dicendo “ma tu ti immagini Totò Riina che dovesse dire o indicare via Palestro, ma che sa Totò Riina di via Palestro o di via Georgofili, dice quello è un ignorante, altre cose sa fare. Qua la mente è lui, che ci sta portando in fondo al tunnel”, usa precisamente vaddruoli, diciamo che è luogo dove scorre l'acqua in siciliano “e noi” dice “stiamo assecondando tutto, ma noi questo lo pagheremo, un giorno lo pagheremo, un giorno ci daranno un calcio in culo e ci manderanno fuori come se niente fosse”*. Era molto risentito su questo discorso».

se questa nuova fase della sua collaborazione con la giustizia ha preso corpo solo con gli interrogatori resi alle Procure di Firenze e Caltanissetta il 7 e il 26 giugno 2018, già dall'anno prima egli aveva scritto a tutte le DDA (di Palermo, Roma Firenze e Caltanissetta) per essere sentito.

#### **7.6.1.- Agente sotto copertura o doppiogiochista?**

Una serie nutrita di riscontri alle sue dichiarazioni, almeno per la parte che concerne personaggi incontrati, e loro dislocazioni nello scacchiere delle consorterie mafiose del nisseno, o nell'orbita dei Servizi; attività dispiegate, rapporti di cointeressenza e economica e partecipazione a vicende estorsive dei personaggi con cui ha interagito; ma prima di tutto, modalità, circostanze e finalità del suo reclutamento ad opera di ufficiali della D.I.A., e risultati conseguiti, nonché, e non ultimo, il duro prezzo personale pagato per avere accettato di svolgere quell'incarico che lo portò ad addentrarsi nelle attività delle consorterie mafiose del nisseno, restandovi inevitabilmente invischiato, convincono che non si trattata di un pataccaro né di un mero millantatore.

Mentre per quanto concerne le clamorose rivelazioni che egli attribuisce ad alcuni dei personaggi con cui ha interloquito nella sua missione da infiltrato o da informatore della D.I.A. sui retroscena delle stragi o sui delitti più eclatanti nella storia di questo paese, al di là dell'assenza di riscontri specifici o di elementi suscettibili di riscontro, non è in discussione tanto la sincerità del dichiarante, quanto l'attendibilità dei soggetti (come PELUSO Giovanni, pregiudicato per truffa, violenza sessuale, sfruttamento della prostituzione e altri reati) indicati come fonte di conoscenza dei fatti su cui ha riferito de relato e sedicenti protagonisti di delitti eclatanti e trame eversive decisamente non alla portata della loro statura di malviventi di bassa lega (falsari, truffatori, papponi).

Prova ne sia l'esito dei confronti cui è stato sottoposto con i soggetti che hanno tentato di smentire alcune clamorose confidenze che RIGGIO aveva dichiarato di avere raccolto dalla loro viva voce, o altre informazioni che attribuiva loro. Da quei confronti

invero emerge il grave imbarazzo dei contraddittori del RIGGIO (soprattutto del PELUSO perché il PORTO finisce quasi sempre per ammettere quanto riferito e attribuitogli dal RIGGIO) e l'incapacità di controbattere alla sicurezza con cui egli sciorina tempi, luoghi, circostanze, dettagli degli incontri e delle conversazioni che avevano avuto.

Quello che può censurarsi è semmai la propensione a mescolare nelle sue dichiarazioni fatti e circostanze di cui è venuto effettivamente a conoscenza con elementi di natura congetturale, frutto solo di suoi personali convincimenti o di supposizioni e deduzioni con le quali cerca di colmare le inevitabili e anche comprensibili lacune del proprio bagaglio di conoscenza effettiva dei fatti; unitamente alla pretesa di interloquire anche su fatti dei quali ha appreso solo da fonti "aperte", o di natura mediatica, incluse vicende processuali che hanno avuto innegabile risalto pubblico e che ha mostrato di seguire con viva attenzione, con particolare riguardo ai fatti oggetto di questo processo (come per la vicenda del suicidio di Antonino GIOE' o la vicenda c.d. "del telefonino di RIINA", effettivamente trattate in questo processo prima che lo stesso RIGGIO venisse sentito e su cui ha sciorinato, assemblandole, una serie di notizie e informazioni acquisite in passato, negli ambienti della polizia penitenziaria e che supporterebbero, per i GIOE', la tesi di un suicidio solo simulato: salvo farsi scappare appunto che si trattava di temi di questo processo su quali lui aveva molto da dire, e ne aveva solo accennato perché c'erano indagini in corso<sup>472</sup>).

---

<sup>472</sup> Cfr. RIGGIO, udienza del 19.10.2019: «*Ma non è questo il problema per me farmi la galera, per me la decisione è quella di portare alla luce tutto quello che io so, anzi, e mi taccio, dico ancora ho detto poco perché Caltanissetta non è riuscita a approfondirmi su altre cose che voi state trattando. Sul telefono del Riina, sull'omicidio di Gioè, e su tante altre cose che io non ho potuto parlare*». Ed ha aggiunto, a proposito del telefonino di cui RIINA sarebbe stato trovato in possesso al carcere di Roma Rebibbia dove era detenuto, di essere stato *testimone diretto, e non de relato, di fatti, luoghi e circostanze*. Alla successiva udienza del 26.10.2019, ha raccontato che nel periodo in cui ha fatto parte della commissione paritetica nazionale aveva raccolto le lamentele di tanti colleghi sulle prassi poco ortodosse con cui venivano trattati i detenuti in particolare nelle carceri di Pianosa e Asinara dopo le stragi siciliane. E con il collega Gianfranco DI MODUGNO, un giorno che erano andati alla caserma degli agenti di custodia a Roma Rebibbia, avevano approfondito la vicenda del suicidio di Antonino GIOE' che sarebbe stato vittima dei metodi nazisti applicati al trattamento dei detenuti all'epoca. Ha precisato che nell'ambiente carcerario tutti sapevano che GIOE' non s'era suicidato. E secondo quanto

Peraltro, non solo le attività investigative mirate sia ad acquisire riscontri alle dichiarazioni di RIGGIO, ma anche quelle scaturite da tali dichiarazioni e in relazione a vari filoni d'indagine coperti tuttora da riserbo istruttorio sono in pieno corso. Con la conseguenza che anche la verifica dibattimentale dell'attendibilità del dichiarante si è dovuta misurare con l'ulteriore complicazione nascente dal fatto che alcuni contenuti o aspetti delle dichiarazioni del collaborante non potevano essere approfonditi ostandovi il segreto istruttorio. Sicché, nell'esprimere un giudizio sulla sua affidabilità, e sulla rilevanza probatoria delle sue provalazioni deve pure tenersi conto del fatto che del suo contributo dichiarativo si è potuto avere una panoramica soltanto parziale.

### **7.6.2.- Gli scenari che le rivelazioni di Pietro RIGGIO fanno ipotizzare.**

Il P.G. nella richiesta di esame di Pietro RIGGIO e poi di acquisizione della imponente documentazione frutto delle indagini a riscontro delle sue dichiarazioni, ha spiegato

---

riferitogli dal DI MODUGNO (che però non era di turno quella notte), il giorno in cui aveva deciso di collaborare, GIOE' aveva scritto una lettera che però non sarebbe quella che fu effettivamente rinvenuta nella sua cella dopo la sua morte, ma un'altra di cui non è stata trovata alcuna traccia. Invece di avvisare il direttore del carcere, delle intenzioni di GIOE' di iniziare a collaborare, era stato avvisato il generale RAGOSA che aveva mandato una delle sue famigerate squadrette, che aveva fatto irruzione nel braccio in cui era detenuto il GIOE', estromettendo il personale di turno. Dopo di che nessuno sa cosa successe ma RIGGIO si dice sicuro (*"glielo spiego io Procuratore..."*) che GIOE' debba essere rimasto vittima del metodo della scala, che era un metodo di tortura che sfruttava la tecnica dell'impiccagione per costringere i detenuti a parlare (*"lì in servizio, devono avere il coraggio di dirle queste cose che sono stati mandati via, e sono entrate altre persone, e si sono appropriati della sezione senza dire nulla, è inutile che fanno gli omertosi, devono avere la dignità di parlare, perché è il momento di potere parlare. Quindi loro sono stati esautorati da quello per cui erano preposti, una cosa gravissima, perché quando arrivava la squadra di Ragosa tutti se ne andavano. Quindi nessuno sa che cosa è successo là dentro. Glielo spiego io Procuratore, perché dall'autopsia sicuramente si rileverà, loro avevano questo famoso metodo della scala arrivano queste gruppo di persone fidate, di cui in mimetica, con una maglietta blu, di cui non sai né il grado, né l'appartenenza, né chi sono, né chi non sono, arrivano all'interno delle sezioni, si prendono le chiavi e mandano tutti fuori. Quindi i colleghi, i miei ex colleghi che erano..."*).

Dalle indagini sulla morte di GIOE' è emerso in realtà che quella notte vi fu un certo trambusto nella sezione in cui GIOE' era detenuto per l'arrivo di personale esterno incaricato di curare il trasferimento di altro detenuto. Ed è in quel frangente che GIOE' avrebbe messo in atto il suo proposito suicidiario. Il racconto di RIGGIO offre dunque un saggio della sua propensione a mescolare dati accertati a illazioni, sospetti ed elucubrazioni magari frutto di interlocuzioni realmente avute con i soggetti che indica come fonti di conoscenza dei fatti.



senza veli, e poi ha meglio illustrato nella sua requisitoria, come sia accaduto che Pietro RIGGIO sia diventato una fonte di prova in questo giudizio d'appello.

Dalla doverosa attività istituzionale di coordinamento investigativo tra varie Procure distrettuali, e segnatamente le D.D.A. di Palermo, Firenze e Caltanissetta, era emersa l'esistenza di dichiarazioni che il nuovo collaboratore di giustizia aveva reso anche sui fatti di questo processo. In particolare, egli aveva dichiarato di avere partecipato, con un ruolo del tutto peculiare, e che dinanzi a questa Corte ha specificamente delineato, alle indagini dei Carabinieri – e più esattamente di alcuni Ufficiali dell'Arma in servizio alla D.I.A. – mirate alla cattura di Bernardo PROVENZANO. Ma una serie di circostanze personalmente vissute o di cui aveva avuto immediata contezza, lo avevano indotto nella convinzione che, almeno nel contesto investigativo in cui lui stesso era stato coinvolto e in cui operavano i Carabinieri, questi ultimi non avessero affatto l'intenzione di catturare il PROVENZANO<sup>473</sup>.

La vicenda della collaborazione effettivamente instaurata con la D.I.A. a partire dall'estate del '99 (quando ancora era detenuto in carcere), che ad avviso del P.G. fornirebbe elementi di conferma all'ipotesi di un disegno strategico perseguito dal R.O.S. diretto da Mario MORI (e in qualche modo da lui controllato anche dopo essere divenuto direttore generale del SISDE) fin dai fatti del '92, costituisce dunque il nucleo centrale delle dichiarazioni di RIGGIO, per ciò che interessa ai fini del presente giudizio.

Ciò premesso, il più grave degli scenari ipotizzabili sulla base di certe perentorie affermazioni del RIGGIO o di sue presunte rivelazioni su alcuni episodi specifici – e cioè che i Carabinieri con i quali ha collaborato per diversi anni gli avrebbero fatto

---

<sup>473</sup> In realtà, che almeno il Col. PELLEGRINI fosse tenacemente e sinceramente determinato a conseguire l'obiettivo della cattura di PROVENZANO è lo stesso RIGGIO a lasciarlo intendere quando rievoca la raccomandazione che PELLEGRINI gli rivolse proprio qualche giorno prima di lasciare l'incarico di responsabile del Centro D.I.A. di Palermo, quando il Magg. TERSIGNI andò a prelevare RIGGIO per accompagnarlo al suo ultimo incontro con PELLEGRINI: *«che mi dice “noi se riusciamo a prendere Provenzano in questi giorni bene, altrimenti io giorno sedici verrò trasferito ed io favori non ne faccio a nessuno”. Ricordo le sue parole come se fosse adesso, io lì per lì ascoltai, e gli ho detto va bene, vediamo che cosa... che cosa possiamo fare»*.

credere di voler catturare il PROVENZANO, mentre invece lo avrebbero usato per esserne informati di ciò che egli andava scoprendo circa la rete di favoreggiatori della latitanza di PROVENZANO in modo da poter intervenire con provvidenziali arresti (o fughe di notizie) e bruciare le indagini di altre forze di polizia quando fossero arrivate troppo vicine al boss latitante – per ammissione dello stesso P.G. resta affidato solo alle propalazioni del collaborante, in mancanza di prova certa dei fatti (come l’episodio della messa a posto dell’impresa MARTORANA: v. infra) che quello scenario validerebbero. E quindi non merita che vi si indugi.

Ma, sempre ad avviso del P.G., le risultanze acquisite basterebbero a provare uno scenario che è comunque di estrema gravità.

Anzitutto, elementi di mendacio e una persistente reticenza inficerebbero alcune parti del controconto offerto da PELLEGRINI e da TERSIGNI, ossia i protagonisti istituzionali della gestione del RIGGIO, reclutato a loro dire quale confidente della D.I.A., ma in realtà incaricato di infiltrarsi nelle cosche nissene per acquisire informazioni utili alle indagini sulle attività illecite delle medesime cosche, sull’identità e il ruolo dei personaggi che ne facevano parte e avendo come obiettivo prioritario di acquisire informazioni utili alla cattura di PROVENZANO.

E al di là dell’acclarata – e anomala - mancanza delle relazioni di servizio o degli appunti redatti per tutta la prima fase della collaborazione instaurata dal RIGGIO con il Col. PELLEGRINI dopo che questi era passato a dirigere il Centro D.I.A. di Palermo<sup>474</sup>; al di là degli ambigui rapporti – la cui esistenza è stata parimenti acclarata

---

<sup>474</sup> In effetti, dalle note già citate del 25 e del 20 gennaio 2001 a firma del Col. PELLEGRINI si evince che questi aveva ripreso i contatti con una fonte conosciuta in precedenza, e che altri non era se non RIGGIO Pietro. Mancherebbero dunque tutte le relazioni o gli appunti riservati relativi alla gestione della fonte “UGO” a partire dal gennaio 2001 (ma in realtà i contatti risalirebbero all’autunno del 2000) e fino al 4 maggio 2002, data del primo dei 56 appunti riservati e numerati in ordine progressivo a firma TERSIGNI o a firma congiunta PELLEGRINI e TERSIGNI o TERSIGNI-FERRAZZANO, allegati all’Annotazione d’indagine della squadra Mobile di Caltanissetta del 25 febbraio 2019. Ma, come ha spiegato lo stesso TERSIGNI deponendo dinanzi a questa Corte, non si tratta della prima relazione concernente la gestione della fonte in questione, ancorché vi venne apposto il nr. 1. In realtà, fu PELLEGRINI a invitare il Magg. TERSIGNI a redigere apposita relazione per ogni contatto con la fonte e ad ordinare con numerazione progressiva le varie relazioni, seguendo l’ordine cronologico dei contatti. Una cautela imposta dall’acquisita consapevolezza che il RIGGIO

- con soggetti gravitanti nell'orbita dei servizi o sedicenti tali (come MAZZEI Antonio, che in effetti s'è accertato essere stata una fonte informativa dello stesso PELLEGRINI quando ancora era a capo della D.I.A. di Roma, con il nome in codice di "fonte NAPOLI"<sup>475</sup>; e PELUSO Giovanni); ciò che esce comprovato, al di là d'ogni ragionevole dubbio è che Pietro RIGGIO fu prima reclutato e sollecitato a infiltrarsi nelle cosche nissene, operando più come un agente sotto copertura che come mero confidente; e poi venne abbandonato alla propria sorte e quindi tradito dai suoi referenti della D.I.A. i quali lasciarono che i Carabinieri del R.O.S. di Caltanissetta, che pure erano informati dell'identità della fonte "UGO" e del compito che RIGGIO stava svolgendo per conto della D.I.A., denunciassero il RIGGIO per associazione a delinquere di stampo mafioso e plurime estorsioni aggravate, omettendo di riferire all'A.G. precedente quale fosse stato il vero ruolo del RIGGIO. E, in particolare, che RIGGIO non era un mafioso che concorreva con altri sodali alle attività estorsive e alle vicende associative che lo coinvolgessero per vincoli di affiliazione e solidarietà criminale, ma un infiltrato, che faceva credere agli affiliati di essere un loro sodale per potere acquisire informazioni da passare agli inquirenti.

Ai Carabinieri del R.O.S. di Caltanissetta si ascrive quindi di essersi autonomamente determinati – una determinazione autonoma che però potè essere realizzata grazie alla connivenza e all'acquiescenza di PELLEGRINI, o di TERSIGNI e di FERRAZZANO subentrato a PELLEGRINI dall'agosto del 2002 - a sacrificare l'infiltrato RIGGIO,

---

era oggetto d'indagine da parte di altre forze di polizia proprio per i contatti che a sua volta intratteneva con vari esponenti delle consorterie mafiose operanti nel nisseno (*"perché la mia prima relazione numerata è di qualche giorno prima ed è... fa riferimento alla telefonata che io ricevo dal Capitano Giorgino del Ros che mi dice, che mi chiede se io avessi stimolato o mandato Riggio ad incontrare Angelo Schillaci. A quel punto ne parlo con il Colonnello Pellegrini e lui mi dice attenzione, non vorrei che stesse facendo il doppio gioco, che a noi dice solo quello che vuole, poi sta facendo altro e noi poi ci troviamo anche in estrema difficoltà, per cui cristallizziamo tutti i contatti che da questo momento in poi lui ha con te"*). TERSIGNI ha aggiunto che nelle prime relazioni in numero progressivo venne apposto a penna perché esse furono recuperate ex post, dopo che si era deciso di ordinarle con criterio cronologico e numerazione progressiva.

<sup>475</sup> Cfr. produzione P.G. del 10.05.2021 e ivi documentazione trasmessa dalla D.I.A. di RC, e relativa ad accertamenti su RIGGIO Pietro, PELUSO Giovanni e MAZZEI Antonio, con appunti manoscritti del Col. PELLEGRINI sulla gestione della fonte "NAPOLI".

così bruciando *la pista che avrebbe condotto a PROVENZANO, senza in alcun modo coinvolgere l'autorità giudiziaria che da oltre vent'anni era alla ricerca per l'appunto del PROVENZANO*. Ed è chiaro, sostiene il P.G., *che facendo riferimento al ROS di Caltanissetta si dà per scontato che parliamo del ROS di quegli anni e cioè del ROS dell'odierno imputato Mario MORI*.

*Una lettura che non convince.*

Va detto subito che la lettura della vicenda RIGGIO offerta dalla pubblica accusa non convince.

Essa si espone alla preliminare obiezione che, a tutto concedere, a gestire e usare in modo distorto la collaborazione del RIGGIO o a bruciare con il suo arresto - e occultandone il ruolo di infiltrato – una pista che avrebbe potuto condurre alla cattura di PROVENZANO sarebbe stato, con la più o meno inconsapevole complicità di loro colleghi della D.I.A., il R.O.S. di Caltanissetta che all'epoca (l'arresto di RIGGIO, origine della sua Odissea, è del 4 marzo 2004) non era affatto il R.O.S. di Mario MORI, che da due anni era passato ad altro incarico istituzionale. O, almeno, questa equazione si fonda sul presupposto di un'intatta capacità del Generale MORI di orientare e plasmare le strategie di uno dei reparti investigativi di elite nell'azione di contrasto dello Sato alla criminalità mafiosa.

E' un presupposto tutt'altro che peregrino, se si considerano: l'ascendente che MORI continuò ad avere anche sulle nuove leve di Ufficiali del ROS (si pensi alla testimonianza di SOZZO); la circostanza che, da Direttore generale del SISDE, si circondò di ufficiali che ben conosceva perché transitati al Servizio direttamente dalle fila del R.O.S. dove avevano prestato servizio al suo comando; i legami personali e professionali che aveva conservato con alti ufficiali dell'Arma con incarichi di rilievo anche nell'ambito del R.O.S. (uno per tutti: il generale GANZER, suo amico personale).

Ma è un presupposto che, per essere rispettosi del canone della prova al di là d'ogni ragionevole dubbio, richiederebbe di essere suffragato da elementi ben più specifici e

pregnanti. E sotto questo profilo è innegabile che non v'è alcuna traccia di contatti, interlocuzioni e tanto meno interferenze del Generale MORI sulla gestione della fonte "UGO" o sulla determinazione dei Carabinieri del R.O.S. di Caltanissetta (che già da due anni erano informati dei rapporti che legavano RIGGIO alla D.I.A.) di sollecitare l'arresto di RIGGIO insieme a numerosi altri presunti affiliati delle cosche nissene oggetto a loro volta da anni di una complessa indagine.

Mentre anche per quanto concerne le ragioni che indussero i Carabinieri a denunciare RIGGIO all'A.G. omettendo di riferirne il ruolo di infiltrato, assecondati in questa scelta dai vari PELLEGRINI, TERSIGNI e FERRAZZANO, la spiegazione non è così univoca e scontata, come invece argomenta il rappresentante della Pubblica Accusa.

Basti considerare che il modo in cui era stata gestita la fonte "UGO", proprio perché travalicava largamente i limiti del rapporto che può instaurarsi tra organo di polizia e informatore o fonte confidenziale, esponeva a possibili profili di responsabilità - e non solo disciplinare - sia chi l'aveva direttamente gestito di fatto lasciandolo operare come infiltrato senza alcuna copertura normativa, ovvero ben oltre e anzi totalmente al di fuori dei limiti e delle condizioni cui il quadro normativo del tempo subordinava la possibilità per gli inquirenti di avvalersi dell'opera di agenti sotto copertura (a cominciare dal fatto che tale veste poteva, e può, essere riconosciuta solto ad appartenenti alle forze dell'ordine e segnatamente, come stabilisce ora l'art. 9, L. 146/2006, gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla D.I.A., nei limiti della competenza di ciascuna strutturate o alla Direzione; con possibilità di estendere la partecipazione alle operazioni sotto copertura anche alle figure di ausiliari e persone interposte di cui gli agenti di polizia giudiziaria si avvalgano per il compimento delle medesime operazioni); sia chi ne fosse stato informato e avesse lasciato fare, rendendosi complice di flagranti violazioni di legge.

Del resto, è lo stesso P.G. a rimarcare come con crescente frequenza gli appunti riservati che documentano la gestione della fonte UGO siano intrisi della preoccupazione degli estensori di potere loro stessi, oltre che la loro fonte, incorrere in

responsabilità per gli inevitabili eccessi e il rischio di condotte illecite connesso allo svolgimento della missione di infiltrarsi sempre più addentro alle cosche mafiose per carpire informazioni. E diviene quasi un refrain concludere ogni appunto con l'annotazione di avere ribadito alla fonte quelle che erano le sue inderogabili regole d'ingaggio: astenersi dal farsi coinvolgere in condotte illecite; ricordarsi che l'eventuale contestazione da parte dell'A.G. di comportamenti illeciti in relazione a fatti o circostanze che non avesse previamente e per tempo riferito all'Ufficio avrebbe comportato la sua personale responsabilità; rammentare che se, per giustificare taluni sui comportamenti, avesse deciso di rendere nota la sua collaborazione (con la D.I.A.), ciò avrebbe determinato inevitabilmente un grave rischio per la sua incolumità.

Tutte annotazioni che in effetti sembrano, anche per il loro ripetersi (negli ultimi tempi usando persino le stesse locuzioni), essere dettate da finalità difensive e di auto giustificazione, da parte degli ufficiali della D.I.A. del proprio operato nella gestione della fonte, quasi fossero indicazioni rivolte a chi in futuro avesse letto quelle note, più che raccomandazioni rivolte alla fonte e nel suo interesse. Piuttosto, la (fondata) preoccupazione che quelle indicazioni tradiscono finisce per confermare ciò che già la logica suggerisce: come avrebbe potuto il RIGGIO assolvere al mandato, e per farlo aveva certamente bisogno di guadagnarsi la fiducia delle potenziali fonte di conoscenza dei fatti, ed entrare sempre più addentro ai circuiti relazionali delle locali consorterie mafiose risalendo di anello in anello la catena che poteva portare fino a Bernardo PROVENZANO, senza rendersi in qualche misura partecipe di attività illecite, come le estorsioni, che costituivano materia di lavoro quotidiano per gli affiliati a quelle consorterie, oltre che oggetto principale dei loro interessi perché fonte di lucrosi proventi?

E tuttavia, per la ragione già cennata che la legge delimitava e delimita in modo rigoroso l'ambito delle esimenti previste per l'agente sotto copertura (e ancor più per il c.d. agente provocatore,) non può condividersi l'assunto del P.G. che dà per scontato che invece RIGGIO non avrebbe avuto alcun motivo di temere di potere andare incontro a conseguenze penali, sotto il profilo che le sue condotte sarebbero state

certamente “scriminate” dall’aver egli agito esclusivamente per assolvere al compito demandatogli di guadagnarsi la fiducia degli esponenti mafiosi, per inserirsi sempre di più nei circuiti delle locali consorterie mafiose, avvicinandosi all’obbiettivo prioritario della missione che era quello di propiziare la cattura di Bernardo PROVENZANO.

Ma non va neppure trascurata, nelle remore degli ufficiali della D.I.A. a rivelare all’A.G. il ruolo disimpegnato dal RIGGIO negli anni compresi tra il 2001 e il 2004, cioè proprio quelli cui risalirebbero la gran parte dei fatti di associazione mafiosa e di estorsioni a lui ascritti (non tutti però, perché pendono ancora a suo carico due procedimenti per fatti successivi, anche se il dichiarante confida che ne uscirà assolto come già per altri due analoghi procedimenti) una componente di sincera preoccupazione per la sua incolumità, se si fosse deciso a rivelare quel ruolo occulto, che lo avrebbe additato pubblicamente come una spia, un delatore passibile di punizione ancora più severa e implacabile, se possibile di quelle ordite ai danni del collaboratore di giustizia; e senza neppure la certezza che potesse fruire delle misure di tutela connesse all’ammissione al programma di protezione, dal momento che come infiltrato non avrebbe avuto lo status di vero e proprio collaboratore di giustizia, salvo cucire per lui il ruolo di testimone di giustizia.

Ed è forse questo uno degli aspetti più inquietanti della vicenda, perché lascia intravedere la consapevolezza che due investigatori esperti e navigati quali erano certamente il PELLEGRINI e il TERSIGNI avevano dell’incapacità del sistema di apprestare misure di protezione tempestive ed efficaci per le figure di ausiliari della p.g. che si avventurassero, al di fuori di un supporto normativo, sul terreno rischiosissimo di operazioni coperte quali possono essere quelle che di un infiltrato nelle cosche.

D’altra parte, questa è una delle preoccupazioni ricorrenti negli appunti riservati di TERSIGNI. E persino all’A.G. di Caltanissetta, informata nella persona di alcuni sostituti dell’esistenza di una fonte della D.I.A. che cooperava alle indagini (ma ignara, la stessa A.G., dell’oggetto principale della fattiva collaborazione prestata), fu rappresentata la problematicità della situazione della fonte, che nel frattempo era

attenzione dal R.O.S. insieme agli altri indagati per conto dalla stessa Procura nissena<sup>476</sup>.

E che non si tratti di una mera giustificazione di comodo, a vantaggio degli stessi ufficiali di p.g. che gestivano la fonte è comprovato dalla scelta dello stesso RIGGIO, che ha taciuto il suo ruolo di infiltrato e delatore persino dopo avere intrapreso la prima fase di collaborazione con la giustizia, non avendo fiducia nella impermeabilità del servizio di protezione a possibili disegni ritorsivi.

Ma l'aspetto più inquietante si legherebbe al non detto, nelle preoccupazioni degli stessi ufficiali della D.I.A., e cioè che RIGGIO corresse un surplus di pericoli, rispetto a un comune di collaboratore di giustizia, o anche ad un infiltrato uscito allo scoperto, proprio in ragione del tipo di missione che gli era stata affidata: collaborare alla cattura di PROVENZANO, sfidando le coperture di cui questi godeva all'interno degli apparati istituzionali.

Ma questa linea argomentativa non può essere coltivata più di tanto perché, nello sforzo di rispondere agli interrogativi sul silenzio serbato e da RIGGIO e dai suoi referenti della D.I.A. ci si si spingerebbe sul crinale di astratte e indimostrate congetture.

Ma altre due ragioni, persino assorbenti rispetto alle considerazioni che precedono, concorrono a smentire lo scenario che il P.G. qualifica come "grave" anche se non "gravissimo" quale sarebbe il primo di quelli prefigurati, se si prestasse fede integralmente alle "certezze" rassegnate dal RIGGIO, alla luce dell'esperienza

---

<sup>476</sup> Cfr. Appunto riservato n. 9 del 17 maggio 2002, redatto da TERSIGNI ma riferibile a PELLEGRINI, che riferisce di un incontro con i magistrati della DDA di Caltanissetta (DI NATALE, GRIORDANO e NEGRI): «*il dottor GIORDANO chiedeva preliminarmente allo scrivente (N.d.R.: PELLEGRINI) se intendesse rivelare il nome della fonte confidenziale, in quanto, attesa l'estrema delicatezza delle informazioni fornite sulla presunta presenza di una "talpa" negli uffici giudiziari di Caltanissetta, era stato aperto sulla vicenda un apposito fascicolo d'indagine. Ottenuta risposta negativa, i magistrati manifestavano una certa preoccupazione per l'attività di "infiltrato" svolta dalla fonte, nonché per la posizione giuridica assunta dalla stessa. Per tale motivo o scrivente (N.d.R.: PELLEGRINI), per ben due volte, riferiva che in qualsiasi momento avrebbe potuto interrompere la collaborazione del confidente, garantendone l'incolumità, ma i magistrati, pur esternando timori per la delicata situazione non accettavano tale prospettata soluzione e ribadivano a necessità di utilizzare la fonte al fine di individuare la "talpa".....*».



maturata nello svolgimento della missione di cui era stato incaricato dagli Ufficiali della D.I.A.

La prima ragione risiede nello scarto tra la gravità dei sospetti e dei dubbi che il RIGGIO dice di avere cominciato a nutrire circa la reale volontà dei Carabinieri di pervenire alla cattura di PROVENZANO e l'effettiva consistenza (e conducenza) dei fatti concreti che avrebbero dato la stura a quei dubbi.

A scanso di equivoci va detto subito che il racconto del RIGGIO, nella parte che più interessa in questa sede, che è quella concernente il modo in cui è nato e si è sviluppato il suo rapporto di collaborazione informale con la D.I.A. e i risultati conseguiti, è credibile, anche perché in larga parte riscontrato da fonti di prova sia dichiarative che documentali.

E' provato che fu reclutato dalla D.I.A. con una finalità precipua, che era quella di collaborare alla cattura di Bernardo PROVENZANO, anzitutto con notizie utili a ricostruire la rete dei favoreggiatori della sua latitanza e con il compito accessorio di fornire comunque notizie utili alle indagini sulle attività illecite delle cosche nissene e alla loro composizione (compito ampiamente disimpegnato, come si evince da molti degli appunti riservati del duo PELLEGRINI-TERSIGNI e poi TERSIGNI-FERRAZZANO). E sono provate le circostanze in cui maturò tale reclutamento, con il coinvolgimento di personaggi ambigui, legati al sottobosco dei Servizi, con i quali ha mantenuto rapporti anche dopo essere tornato in libertà e durante lo svolgimento della propria "missione".

E' provato, sempre per quanto può desumersi dalle annotazioni, talvolta consistenti in sintetici cenni, contenute nei predetti appunti riservati, che almeno di alcune delle estorsioni per le quali sarà poi lui stesso condannato per avervi concorso, aveva riferito ai suoi contatti istituzionali, svelandone anche certi meccanismi.

E' provato, e lo ammettono anche da PELLEGRINI e TERSIGNI, che egli diede un contributo significativo – e circostanziato – alla scoperta di una *talpa* che, lavorando nella cancelleria del Tribunale di Caltanissetta, riusciva ad acquisire e poi a passare

all'esterno notizie sensibili sulle indagini più delicate in corso e persino sulle attività di intercettazione a carico di affiliati sottoposti a indagini segrete.

E' credibile, anche se non è provato con pari certezza, che egli abbia fornito un contributo utile, se non all'arresto dei fratelli MARANTO, imprenditori collusi operanti in territorio madonita, ad indurre ad affrettare i tempi di tale arresto, prima che gli stessi MARANTO (che erano di Polizzi Generosa, come ben ricorda il collaborante) venissero uccisi a casa di contrasti insorti per questioni di spartizione degli appalti con i fratelli VIRGA (che invece erano del limitrofo territorio di Ganci). E a quei contrasti e all'inserimento dei MARANTO nelle cosche mafiose madonite (del mandamento di San Mauro Castelverde) si riferiscono alcuni cenni contenuti negli appunti riservati di TERSIGNI. Mentre non vi sono riscontri all'affermazione di RIGGIO di essere stato artefice di una soffiata che avrebbe condotto all'arresto del latitante Pietro RINELLA in quel di Trabia.

E' credibile, anche alla luce di successive acquisizioni processuali quando afferma che, tra le informazioni utili alle indagini per la cattura di PROVENZANO, aveva individuato, comunicandolo ai suoi referenti della D.I.A., una rete che, partendo da Vallelunga Pratameno attraverso Giovanni PRIVITERA arrivava a PROVENZANO passando per GIUFFRE'; e un'altra rete faceva capo a Tommaso CANNELLA, di Prizzi che traghettava le comunicazioni da e per "lo zio" a due fratelli di Baucina che le facevano avere a PROVENZANO.

E' provato, anche dalle testimonianze di PELLEGRINI e TERSIGNI, che RIGGIO si adoperò ripetutamente per propiziare contatti e incontri – che poi vi furono – tra PELLEGRINI e suo cugino (acquisito) Carmelo BARBIERI (lo stesso per cui fin da quando aveva offerto la disponibilità a collaborare alle indagini per la cattura di PROVENZANO, si era speso chiedendo come compenso benefici processuali non solo per sé, ma anche per il cugino). E lo convinse, andandolo a trovare dopo averlo informato dei suoi propositi con missive fattegli avere quando ancora BARBIERI era detenuto al carcere di Teramo (missive che sono state acquisite, al pari di una di quelle che lo stesso BARBIERI era riuscito a fare avere al RIGGIO) a collaborare alla cattura

di EMMANUELLO Daniele, di cui il BARBIERI era stato braccio destro prima di essere arrestato nell'ambito dell'operazione Grande Oriente.

Ed è provato che RIGGIO fece avere al cugino una sofisticata attrezzatura tra cui una ricetrasmittente miniaturizzata e inserita in una mutanda che il BARBIERI avrebbe dovuto indossare in occasione di un incontro con il latitante EMMANUELLO, che veniva annunciato come ormai prossimo, ma che invece fu differito per varie cause, fino a che il BARBIERI non restituì 'attrezzatura al cugino che a sua volta la riconsegnò a TERSIGNI, sostanzialmente tirandosi indietro: circostanze che risultano tutte dagli appunti riservati (cfr. appunti nn. 33 e 34 del 15 novembre 2002 e del 18 novembre 2002), anche se RIGGIO ha rivelato che la vera ragione, ovviamente taciuta a TERSIGNI, per la quale BARBIERI si era rifiutato di recarsi all'incontro con EMMANUELLO indossando quell'attrezzatura fu che temeva che i Carabinieri volessero fargli fare la fine di ILARDO. E da quel momento crebbe la sfiducia dei due cugini sulle vere intenzioni dei Carabinieri nei loro confronti, tant'è che con vari pretesti, e adducendo che l'incontro auspicato era stato più volte rinviato per esigenze del latitante, non diedero più corso al progetto di cooperare alla cattura di EMMANUELLO, organizzando un incontro tra quest'ultimo e il BARBIERI<sup>477</sup>.

Una versione che peraltro lascia perplessi e che appare piuttosto una giustificazione di comodo della scelta dei due cugini, o quanto meno del BARBIERI, di tirarsi indietro da un'operazione che forse non aveva mai avuto davvero intenzione di assecondare, o almeno non fino al punto di esporsi tanto e in prima persona.

Ma è provato, anche attraverso la testimonianza di Carmelo BARBIERI, riscontrata dalle missive che i due cugini si scambiarono quando BARBIERI era ancora detenuto a Teramo, che esponenti dei Servizi segreti non meglio identificati – di servizi deviati parlò il RIGGIO in una delle missive inviate al cugino e lo conferma – si interessarono a più riprese alle indagini mirate alla cattura di Bernardo PROVENZANO.

---

<sup>477</sup> Gli appunti riservati dal n. 35 al n. 37 sono gli ultimi in cui si fa cenno dell'impegno di RIGGIO e di BARBIERI per reperire comunque notizie utili per la cattura di EMMANUELLO.

Che si trattasse di Servizi deviati può essere un'opinione di Pietro RIGGIO, nutrita da convinzioni diffuse che rasentano ormai il luogo comune. Ma la testimonianza di BARBIERI, frutto di conoscenza diretta per essere stato egli effettivamente avvicinato da soggetti che asserivano di appartenere ad una sorta di struttura parallela degli apparati di sicurezza o di intelligence ufficiali sembra confortare l'opinione di RIGGIO.

Il BARBIERI nell'interrogatorio reso alla DDA di Caltanissetta il 10 dicembre 2018, oltre a confermare le visite di PELLEGRINI, preannunciategli dal cugino RIGGIO, quando ancora era detenuto e poi a Ravenna dove fu inviato al soggiorno obbligato dopo essere stato scarcerato, ha dichiarato che un giorno (colloca l'episodio nel 2002 inoltrato) fu avvisato dalla Questura di Gela che alcune persone volevano incontrarlo lì a Ravenna. Qualche giorno dopo fu chiamato e concordarono un appuntamento nei pressi della Stazione ferroviaria di Ravenna. Si presentarono quindi due persone che dissero di appartenere alle istituzioni, ma aggiunsero testualmente: “*siamo con lo Stato, ma siamo dall'altra parte*”, alludendo, per quel che lui comprese, all'essere “*soggetti che pur di perseguire un determinato obiettivo erano anche capaci di giocare sporco*” (ne parlò con suo cugino che convenne con la sua interpretazione. E in tal senso probabilmente va intesa la locuzione “apparati deviati” da RIGGIO impiegata in una delle missive che gli mandò<sup>478</sup>).

I due precisarono di non appartenere ad un corpo militare o militarizzato. Chiedevano di essere aiutati a rintracciare il latitante PROVENZANO e offrivano un compenso in denaro. Lui rispose che per fare qualcosa avrebbe dovuto tornare in Sicilia e si disse disponibile a dare un apporto per la cattura di EMMANUELLE cui pure erano interessati. Ma in realtà non aveva alcuna reale intenzione di aiutarli. Disse loro che si era già incontrato con il Col. PELLEGRINI ed ebbe l'impressione che ne fossero già informati. Dopo il suo rientro a Gela, nel 2005, fu avvicinato da uno di quei due

---

<sup>478</sup> Nella missiva citata da BARBIERI, il RIGGIO lo avvertiva tra l'altro di non fare passi avventati e di stare in guardia, perchè “*chi ti sta seguendo sono apparati deviati dello Stato, gli interessa solo il r.....e, hai capito? Di te e della tua vita non se ne fregano niente!*”

soggetti, che aveva un accento per cui sembrava originario della provincia di Ragusa. Si presentò come appartenente ai Servizi civili e gli chiese notizie degli EMMANULELLO ed altri latitanti gelesi. Lo incontrò diverse volte, ma gli disse che non poteva fornirgli informazioni utili su PROVENZANO.

Detto questo, RIGGIO è stato piuttosto vago nel ricostruire ragioni e circostanze che lo indussero a nutrire sospetti sulla reale volontà dei Carabinieri di catturare PROVENZANO (e quando parla di Carabinieri non sembra fare alcuna distinzione tra Carabinieri del R.O.S. e Ufficiali dell'Arma in servizio alla D.I.A.). E la sua esposizione non è scevra da contraddizioni.

Per esempio, egli avrebbe cominciato a diffidare di PELLEGRINI come riflesso dei sospetti insinuatigli da PORTO sul conto della pericolosità del PELUSO. E poiché PELUSO era o appariva ai loro occhi legato a PELLEGRINI, per proprietà transitiva diffidarono di lui: motivo per il quale PORTO invitò RIGGIO a rivolgersi al Col. TRICARICO. Ma ciò sarebbe avvenuto prima che si sviluppasse l'attività di collaborazione poi intrapresa senza riserve dallo stesso RIGGIO con PELLEGRINI e con TERSIGNI. E di contro, le ultime parole di PELLEGRINI quando gli intimò di fare presto a dargli notizie utili per la cattura di PROVENZANO perché a giorni avrebbe lasciato l'incarico e non voleva fare regali a nessuno ovvero non voleva che altri se ne prendesse il merito) lasciavano intendere che PELLEGRINI, sia pure per bieco carrierismo, non voleva perdere l'occasione, o peggio lasciarla da altri, di un riconoscimento per avere catturato l'inafferrabile PROVENZANO (*“quando va via il sedici di giugno del 2012, Angelo Pellegrini a me personalmente mi dice a Palermo, abbiamo tempo cinque giorni fino al sedici, se lo prendiamo bene, altrimenti chi viene dopo se lo prendessero loro”*). E non può certo condividersi la lettura capziosa che ne offre lo stesso collaborante, insinuando che con quelle parole il PELLEGRINI alludesse al fatto che vi potesse essere un cambio di strategia e che il suo successore non fosse altrettanto determinato a prendere PROVENZANO (*“Queste sono le parole che mi dice Angelo Pellegrini, quindi niente di strano che sia avvenuto un cambio di strategia o un cambio di cose, tant'è che anche Carmelo Barbieri, che Ferrazzano va*

*a incontrare a Marina di Romeo poi mi dice a me non è buono, non ci dobbiamo avere a che fare. Carmelo Barbieri dice questo su Ferrazzano”).*

E' la volta di FERRAZZANO, dunque, ad essere attinto da sospetti sulle sue vere intenzioni. E ancora una volta questi sospetti traggono origine da impressioni negative, in questo caso riportate da BARBIERI Carmelo – che però non ne fa cenno nelle sue dichiarazioni alla DDA di Caltanissetta – in occasione del primo incontro con FERRAZZANO che aveva preso il posto di PELLEGRINI (*“lui mi disse che non gli era piaciuto Ferrazzano, però non è che mi spiegò per quale motivo, onestamente la parola che usò non la voglio usare nei confronti offensivi del Colonnello Ferrazzano, ma lui quello che mi disse “è un pecuraro rispetto a Angelo Pellegrini”, che sicuramente per lui rendeva molto di più, era una persona molto più fine, molto più sagace per quello che lo parlavano. Io oggi non so i discorsi che interloquivano tra il Colonnello Pellegrini e Barbieri tra il Colonnello Ferrazzano e Barbieri, però quello che mi disse di Ferrazzano fu “non ci dobbiamo fidare è un pecoraro”. Quindi anche da lì ho tratto che, in un certo qual senso, questa situazione non trovava sbocchi, d'altronde era”).*

Che poi i suoi referenti alla D.I.A. in oltre due anni di collaborazione continuativa non avessero fatto tesoro delle sue indicazioni per la cattura di PROVENZANO sarebbe un buon motivo per nutrire dubbi sulle loro vere intenzioni: se fosse provato che egli aveva dato per tutto questo tempo input preziosi per lo sviluppo delle indagini mirate alla cattura del boss corleonese. Ma sotto questo aspetto, alcuni spunti significativi sembrano essere venuti solo nella prima fase della sua collaborazione, con le indicazioni su SCHILLACI Angelo – che però era contemporaneamente indagato dal R.O.S. di Caltanissetta per altri reati associativi - e il suo ruolo nella rete di favoreggiatori della latitanza di PROVENZANO.

RIGGIO lamenta che non sia stata raccolto, in particolare, il suo suggerimento sulla rete di favoreggiatori di PROVENZANO che partiva dal paese di Vallelunga: se i Carabinieri avessero seguito GIUFFRE', questi li avrebbe portati fino a PROVENZANO. Il GIUFFRE' era a sua volta latitante, ma attraverso Giovanni

PRIVITERA si sarebbe potuti arrivare a GIUFFRE. In realtà proprio Carabinieri (ma quelli della Compagnia di Termini Imerese) a GIUFFRE' arrivarono presto, il 16 aprile 2002 (mentre non è chiaro a quando risalirebbe il suggerimento di RIGGIO che, però, si collocherebbe, se vi fu, in epoca anteriore alla prima relazione di servizio sulla gestione della fonte UGO di cui è rimasta traccia); e non sappiamo se e che uso sia stato fatto dell'indicazione su Giovanni PRIVITERA per arrivare a GIUFFRE'. Sappiamo però della convinzione di quest'ultimo di essere stato tradito da Bernardo PROVENZANO o da qualcuno del suo più stretto entourage. E tuttavia sembra che le informazioni circa il collegamento di Giovanni PRIVITERA con GIUFFRE' siano state acquisite dal RIGGIO, e quindi trasmesse ai suoi referenti solo dopo che lo stesso GIUFFRE' era stato già arrestato. Infatti, nell'appunto riservato datato 24 settembre 2002 e quindi dopo l'arresto del GIUFFRE', si annota che la fonte ha riferito *“di avere saputo da SCHILLACI che tale Giovanni Privitera di Vallelunga Pratameno (CL) era in collegamento con Giuffre' con il quale aveva appuntamento nella masseria di Roccapalumba per le ore 14 dello stesso giorno in cui il latitante venne catturato dai carabinieri”*.

In definitiva, l'unico fatto specifico che RIGGIO ha saputo indicare per motivare l'origine dei suoi dubbi sulle intenzioni dei Carabinieri, maturati poi fino a raggiungere la certezza che il loro vero obiettivo, come ha ribadito dinanzi a questa Corte (*“Questo fu quello che io capii!”*), era di *capire e individuare le persone che potevano portare a PROVENZANO e a poco a poco eliminarle in modo che lui rimanesse ancora fuori*, sarebbe l'episodio relativo a MARTORANA. Fu allora, ha detto RIGGIO, che ebbe la *prova lampante che le cose non andavano per il verso giusto*.

Questi era un imprenditore di Belmonte Mezzagno che si era aggiudicato l'appalto per i lavori di realizzazione dell'isola ecologica di Caltanissetta. SCHILLACI incaricò RIGGIO di provvedere alla messa a posto, invitandolo a mettersi a disposizione perché era arrivata un'ambasciata dello zio, cioè di PROVENZANO, in favore del MARTORANA e raccomandando ovviamente di non fargli alcun danno. E così fecero, nel senso che indicarono all'imprenditore *“raccomandato”* dal PROVENZANO a chi

rivolgersi per le forniture e per i noli e quant'altro necessario per i lavori (RIGGIO in particolare girò la pratica ad Aldo RIGGI, poi divenuto collaboratore di giustizia e all'epoca titolare di un'impresa presso cui lo stesso RIGGIO lavorava). I lavori procedettero speditamente e poco prima che terminassero, il MARTORANA chiese di fargli sapere quanto doveva per la messa a posto. RIGGIO gli rispose a nome della famiglia mafiosa di Caltanissetta che non doveva alcun compenso perché loro erano sempre a disposizione, posto che era stato mandato *dallo zio*. Poco tempo dopo però il MARTORANA insistette per pagare dicendo che era questa la volontà dello zio, che non voleva avere debiti con nessuno. E gli diede una busta con dieci o dodici mila euro. Allora RIGGIO ne parlò con TERSIGNI, suggerendo che poteva essere una buona occasione per arrivare a PROVENZANO. Infatti, come famiglia di Caltanissetta non avrebbero potuto che fare riavere la busta al PROVENZANO, senza prendere nulla, per non fare cattiva figura con lo zio; e a tal fine lo stesso RIGGIO avrebbe consegnato le banconote allo SCHILLACI, il quale avrebbe pensato a recapitarle direttamente al PROVENZANO. TERSIGNI convenne che era una buona idea e che la D.I.A. avrebbe potuto procurarsi un'attrezzatura in possesso della C.I.A. per la localizzazione a distanza, un dispositivo che poteva essere inserito nella fascetta che legava le banconote. Ma il giorno dopo TERSIGNI lo chiamò e gli disse che non se ne faceva niente. E a RIGGIO caddero le braccia perché gli parve che stessero lavorando inutilmente, se, alla prima occasione utile, gli stessi Carabinieri si tiravano indietro. Poi ricollegò questo fatto a quanto rivelatogli da suo cugino Carmelo BARBIERI, quando rifiutò di indossare la mutanda con il trasmettitore incorporato che avrebbe dovuto consentire di localizzare EMMANUELLO Daniele. In quell'occasione suo cugino gli disse che non voleva fare la fine di ILARDO e che ILARDO se lo erano venduto i Carabinieri.

Ora, a parte il funambolico collegamento con un episodio affatto diverso come quello del progetto di catturare il latitante EMMANUELLO, sfumato perché BARBIERI sostanzialmente si tirò indietro (sia pure adducendo che non si fidava dei Carabinieri), è emerso nel controesame all'udienza del 26.10.2020 che quella di riconsegnare la



busta allo “Zio” era stata una trovata estemporanea dello stesso RIGGIO, perché non ne avevano neppure parlato con lo SCHILLACI; e quindi non era affatto certo che questi sarebbe stato d'accordo, come invece RIGGIO dava per scontato, considerato che era stata volontà espressa dello zio che il MARTORANA pagasse il dovuto proprio perché lui, PROVENZANO, non voleva sentirsi in debito con nessuno. Anzi, lo SCHILLACI avrebbe potuto persino insospettirsi, se RIGGIO avesse insistito più di tanto.

Insomma, era stata una “fantasia” del collaborante che, a tutto concedere, poteva essere parsa a TERSIGNI, in un primo momento, meritevole di essere presa in considerazione; ma re melius perpensa deve esserne apparsa evidente l'estrema aleatorietà. Senza contare la difficoltà di procurarsi per tempo l'attrezzatura necessaria e le complicazioni sotto l'aspetto tecnico-operativa per l'elevato rischio che il congegno inserito in una fascetta per banconote, ammesso che fosse tecnicamente fattibile, venisse scoperto.

Va anche detto, peraltro, che della vicenda MARTORANA il Generale PELLEGRINI non ha alcun ricordo e ipotizza che il collaborante RIGGIO possa averne parlato con il suo successore. Ma neppure TERSIGNI ne serba il minimo ricordo, anzi esclude categoricamente che il RIGGIO gli abbia parlato di tale vicenda (mentre si ricorda della mutanda con il localizzatore incorporata che fu consegnata la BARBIERI); e in nessuno degli appunti inerenti all'Operazione CREPUSCOLO ve n'è traccia. Quest'ultimo dato potrebbe non voler dire nulla, perché se la vicenda MARTORANA risale a prima del 4 maggio 2002, essa cadrebbe nel periodo in cui si registra quel buco di relazioni di servizio o appunti riservati che dir si voglia che il P.G. ha più volte elevato a sospetto. Ma anche stando al racconto del collaborante, il progetto, nato da un'idea estemporanea dello stesso RIGGIO (che peraltro non ha mai detto che poi la famosa busta sia stata effettivamente riconsegnata o fatta riavere allo “Zio”) non avrebbe mai preso realmente corpo. Ammesso che TERSIGNI (che comunque smentisce il collaborante), dopo averla giudicata una buona idea, ci abbia ripensato nell'arco delle 24 ore successive, tale ripensamento è ben lungi dal costituire una prova

lampante dell'assenza di un'effettiva volontà di pervenire alla cattura di PROVENZANO.

Ed allora l'unica prova che RIGGIO è in grado di esibire, a sostegno della sua certezza che i Carabinieri non avessero alcuna intenzione di porre fine alla latitanza di PROVENZANO, resta quella affidata alle rivelazioni che gli sarebbero state fatte da Giovanni PELUSO in occasione di un incontro che il collaborante colloca temporalmente nel 2003 inoltrato, ovvero nella seconda metà del 2003.

Sarebbe stato Angelo SCHILLACI a invitarlo a incontrarsi con il PELUSO, dicendogli che erano persone che già conosceva (Con il senno di poi, dice RIGGIO, ritiene che lo SCHILLACI avesse ricevuto un messaggio da parte dello "Zio", cioè da PROVENZANO). Ma RIGGIO, non fidandosi, aveva preteso di scegliere lui il luogo dell'appuntamento, in una stradina laterale poco dopo il bivio di Resuttano. PELUSO era accompagnato da una donna, alla guida della sua auto (una BMW di cui ha dato la targa) e da un uomo con uno sfregio al viso che gli fu presentato come Filippo ma che è certo fosse, per averlo poi visto in varie immagini, il famigerato "Faccia di Mostro", alias Giovanni AIELLO. E PELUSO gli disse che se non fosse stato per quella persona, lui, RIGGIO, sarebbe stato già un uomo morto. Quindi lo invitò a smettere di fare quello che stava facendo e gli chiese se davvero non avesse capito come stavano le cose, e cioè che PROVENZANO era informato della sua missione, perché i Carabinieri lo proteggevano e se non avesse smesso sarebbe andato incontro a morte sicura (*"ma la devi finire, ma ancora non ti sei reso conto? Ma non lo sai che i Carabinieri riferiscono tutto allo zio, che quello sa tutto? Se non c'ero io" dice "ma tu lo sai a quest'ora dove eri? Basta" dice. "Ma non l'hai capito qual è il gioco?" Onestamente io a quelle parole raggelai, e non sapevo né che rispondere e né niente, come il bambino che viene scoperto quando mette le mani nella marmellata, e capivo che c'era un qualcosa che invece, come avevo pensato io fino a poco tempo prima, non si svolgeva su quei canoni"*).

Da quel giorno smise di incontrarsi con Angelo SCHILLACI, nonostante questi gli avesse chiesto diversi appuntamenti ed una volta gli avesse rinfacciato di non farsi

sentire da tempo (circostanza quest'ultima che risulta anche dagli appunti riservati a firma TERSIGNI, come riferita dallo stesso RIGGIO, ma imputata a tutt'altre ragioni. E comunque la visita di Angelo SCHILLACI a casa del RIGGIO dopo un prolungato silenzio di quest'ultimo, risalirebbe ad aprile del 2003, ossia prima dell'episodio di Resuttano a riprova che la decisione di evitare contatti con l'esponente mafioso più attenzionato dagli inquirenti in quel frangente era dovuto ad altre ragioni<sup>479</sup>).

All'ovvia obiezione che se i Carabinieri avessero informato PROVENZANO di ogni sua mossa, PROVENZANO non avrebbe avuto alcun motivo per volere la sua morte dal momento che egli non poteva rappresentare un pericolo per lui, RIGGIO ha risposto che il pericolo era rappresentato dal fatto che le sue informazioni pervenissero ad altre forze di polizia o anche agli stessi carabinieri appartenenti però ad una cordata diversa da quella che proteggeva la latitanza di PROVENZANO.

In effetti, la debolezza della prova non sta in questa presunta contraddizione del narrato, sol che si consideri che RIGGIO operava da infiltrato della D.I.A. anche se i suoi referenti diretti erano Ufficiali provenienti dall'Arma. E a informare PROVENZANO, in ipotesi, potevano essere i Carabinieri del R.O.S. di Caltanissetta che avevano con i colleghi della D.I.A. un'interlocuzione costante, anche per ciò che concerneva movimenti e contatti del RIGGIO, come si evince dagli appunti a firma TERSIGNI sulla gestione della fonte UGO (alias Pietro RIGGIO).

Il vero problema è l'assoluta mancanza di riscontri alla veridicità del narrato, e non solo perché l'incontro di RESUTTANO è negato dal PELUSO, ma per la scarsa attendibilità dello stesso PELUSO.

Anche a voler prestare fede al racconto di RIGGIO sull'episodio di Resuttano, per quanto fin qui accertato nelle indagini a riscontro delle propalazioni di RIGGIO sul conto di PELUSO Giovanni non sono emersi collegamenti con ambienti della

---

<sup>479</sup> Cfr. appunto riservato n. 49, datato 11 aprile 2003: *“Alle ore 13,00 circa di oggi 11 aprile, lo scrivente riceveva sul cellulare di servizio la telefonata di “Ugo”, il quale riferiva (...) e manifestava preoccupazione per la sua situazione, tanto da evitare per il momento incontri co persone che, a suo parere, potrebbero essere oggetto di controllo”*.

criminalità organizzata. Né RIGGIO è in grado dire da quali fonti il PELUSO avesse appreso le sconvolgenti verità rivelategli nel corso di quell'incontro.

E sebbene RIGGIO abbia dichiarato, dinanzi a questa Corte, che quella rivelazione gli fece comprendere che doveva tirarsi indietro, non potendosi più fidare dei Carabinieri, di fatto non lo fece. Gli appunti che documentano lo sviluppo della sua collaborazione con la D.I.A. confermano che nell'ultimo anno prima dell'arresto vi furono lunghi periodi di interruzioni dei contatti, ma ciò avvenne anche prima dell'epoca in cui si collocherebbe l'episodio di Resuttano; alcune di quelle pause furono imposte da sopravvenute difficoltà di mantenere i contatti all'interno del gruppo in cui si era infiltrato, essendone i membri ormai consapevoli di essere attenzionati dalle forze dell'ordine; e ad un certo punto la preoccupazione dominante del RIGGIO, come si vedrà, divenne quella di ricevere garanzie contro il rischio di complicazioni giudiziarie a cui si sentiva esposto per la sua attività di infiltrato. In ogni caso, è lui, dopo ogni periodo di interruzione dei contatti, a riprenderli; e, sebbene i contenuti della sua collaborazione si fossero nell'ultimo periodo assai ridotti, era comunque riuscito a fornire informazioni utili alle indagini per la cattura di altri latitanti. E soprattutto, la collaborazione con la D.I.A., già molto tempo prima dell'episodio di Resuttano, aveva preso una piega diversa da quella originaria, principalmente rivolta ad acquisire informazioni utili per la cattura di PROVENZANO.

### **7.6.3.- L'attività di infiltrato, documentata dagli appunti riservati di TERSIGNI.**

Come già anticipato, c'è un'altra ragione che milita contro lo scenario che il P.G. assume provato. Essa emerge proprio dallo svolgimento del rapporto di collaborazione del RIGGIO con gli ufficiali della D.I.A. come documentato dagli appunti riservati che, da quello indicato con il numero 1 – ma che sappiamo già essere il primo che fu sottoposto a numerazione, mentre degli appunti precedenti, che pure dovevano esserci, s'è persa ogni traccia - giungono fino all'arresto di RIGGIO.

Ora, si può concedere che gli appunti predetti, chiaramente improntati a finalità di autodifesa degli stessi verbalizzanti contro eventuali addebiti che potessero essere loro

mossi per la gestione di fonte UGO, forniscono forse una rappresentazione parziale dei contenuti della collaborazione restata dalla fonte, e delle informazioni trasmesse.

Ma raffrontandone il contenuto con le provalazioni del RIGGIO, non sembra che siano state amputate parti salienti delle sue rivelazioni confidenziali, soprattutto per ciò che attiene alle informazioni che potevano rivestire una certa utilità ai fini delle immagini mirate alla cattura di Bernardo PROVENZANO.

Ciò premesso, per economia di motivazione non è possibile riesaminare uno per uno i 56 appunti riservati sopravvissuti a quella che sembra purtroppo essere stata una vera e propria bonifica della documentazione pregressa. Ma dal raffronto dei primi appunti, e segnatamente di quelli risalenti al periodo maggio-ottobre 2002 e sino alla fine del 2002 e di quelli che documentano i contatti (sempre più sporadici) nei quattordici mesi circa che precedono il 4 marzo giorno dell'arresto di RIGGIO, si evince come il rapporto di collaborazione si fosse andato sfilacciando; e soprattutto esse era divenuto sempre meno fecondo di notizie utili alle indagini, prevalendo la preoccupazione del RIGGIO di essere nel mirino degli inquirenti (ovvero di altre forze di polizia) e la ricerca di conferme ai suoi timori, e di una possibile via d'uscita, nel caso fosse stato arrestato; ovvero l'esigenza di avere notizie sulle indagini in corso, più che di darne lui di nuove ai suoi referenti.

Nell'appunto datato 4.05.02 il Magg. TERSIGNI riferisce al Capo Centro PELEGRINI che il Comandante della Sezione Anticrimine del ROS di Caltanissetta, (Capitano GIORGINO) quel giorno gli ha telefonato per sapere *“se la fonte confidenziale in contatto da tempo con personale di questo Centro Operativo avesse comunicato i suoi attuali movimenti e gli incontri effettuati con un soggetto di Campofranco (N.d.R.: si trattava di SCHILLLACI Angelo) sul quale, come è noto, era in corso specifica attività d'indagine da parte del R.O.S. o se tale avvicinamento fosse stato stimolato da questo Ufficio (N.d.R.: cioè dalla D.IA.). Lo scrivente comunicava al collega (N.d.R.: GIORGINO) di non avere notizie dalla fonte da circa un mese, ma che negli ultimi accordi stabiliti con la stessa, come è noto alla S.V., erano di evitare la commissione di reati e di mettersi in contatto solo qualora fosse venuto a conoscenza di fatti e*

*circostanze rilevanti, relativi in particolare ai due latitanti (PROVENZANO ed EMMANELLO). In conclusione, veniva specificato all'Ufficiale che non si poteva escludere che si stesse adoperando, attesa la sua maggiore possibilità di movimento essendo scaduti i termini della sorveglianza speciale, per acquisire informazioni da fornire successivamente a questo Ufficio”.*

Da questo “primo” appunto si evince che il Capitano GIORGINO, che evidentemente era a conoscenza del ruolo di RIGGIO quale confidente della D.I.A. e ne aveva monitorato gli incontri effettuati con SCHILLACI Angelo, a sua volta oggetto d'indagine in corso da parte del R.O.S., voleva sapere da TERSIGNI se fosse stata la D.I.A. (che sapeva dell'indagine del R.O.S.) a dare indicazione al confidente di incontrare l'indagato o se comunque ne fosse a conoscenza. E il Capitano gli aveva dato una risposta improntata ad estrema prudenza, e utile a giustificare sia la fonte che i suoi referenti, limitandosi a dire che non sentiva la fonte da un mese ma *non poteva escludere* che si stesse adoperando per acquisire informazioni utili alle indagini.

In ogni caso si fa riferimento a pregressi accordi con la fonte nel senso che si sarebbe fatta sentire quando fosse venuta a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini sui due latitanti che erano obiettivo della D.I.A. (ma anche del R.O.S.) e cioè EMMANUELLO e PROVENZANO.

Il giorno dopo TERSIGNI riceve una telefonata dal RIGGIO con il quale concorda un appuntamento per l'indomani.

E l'appunto nr. 2, datato 6 maggio 2002, contiene in effetti una sorta di resoconto dell'attività della fonte nel periodo in cui non aveva avuto contatti con gli Ufficiali della D.I.A.: *“immediatamente dopo la scadenza dei termini della sorveglianza speciale alla quale era sottoposto (ultima decade di aprile), veniva avvicinato da tale Angelo SCHILLACI di Campofranco (persona conosciuta circa un anno fa e ritenuta da UGO quale attuale reggente della provincia nissena per conto di Domenico VACCARO e di cui aveva già fatto menzione a questo Ufficio in pregressi incontri. Quest'ultima circostanza ed il nominativo erano stati, in passato, informalmente riferiti a magistrato della D.D.A- di Caltanissetta che aveva chiesto di non*

*intraprendere alcuna attività, trattandosi di soggetto di interesse di altro organo di polizia), gli chiedeva se avesse bisogno di qualcosa e se fosse disponibile ad entrare nel gruppo. Ottenuta risposta positiva da arte di UGO, dopo alcuni giorni SCHILACI gli riferiva di avere comunicato per iscritto tale disponibilità allo “Zio” (ROVENZANO Bernardo) il quale, sempre attraverso lettera (giunta alcuni giorni fa), aveva dato il suo assenso. **Il latitante potrebbe trovarsi attualmente nella provincia nissena, o comunque non molto lontano atteso il breve tempo trascorso per l’inoltro della corrispondenza di cui s’è fatto cenno. Nella settimana in corso la fonte potrebbe essere in grado di fornire ulteriori informazioni al riguardo**”.*

Seguivano indicazioni dettagliate sui soggetti vicini allo SCHILLACI e che “*si muovevano per suo conto*” (notizie poi tutte riscontrate); e informazioni su un latitante gelese; nonché l’avviso che il predetto SCHILLACI e gli altri soggetti menzionati come a lui vicini sapevano o erano convinti di essere seguiti dagli inquirenti.

Questa annotazione sulla possibilità che il PROVENZANO fosse in zona ritorna nel successivo appunto nr. 3 dell’8 maggio 2002 che riferisce dell’incontro avvenuto il giorno prima tra TERSIGNI, il Col. PELLEGRINI e il dott. DI NATALE procuratore facente funzioni alla D.D.A. di Caltanissetta, al quale PELLEGRINI, dopo avere fatto una breve premessa sulla personalità della fonte la cui identità era nota al dott. DI NATALE perché era stato iscritto in procedimenti penali di quella procura, ribadisce la volontà della stessa fonte “*di continuare a collaborare, infiltrandosi nell’organizzazione capeggiata attualmente da SCHILLACI – per un suo presunto riscatto sociale.*”. Segue il medesimo resoconto dell’appunto precedente, del quale veniva edotto anche il dott. NEGRI, titolare dell’indagine su SCHILLACI Angelo, il quale, pur condividendo l’iniziativa, “*raccomandava di coordinarsi con il R.O.S. di Caltanissetta per evitare reciproche interferenze*”.

Il successivo appunto datato 8 maggio 2002 documenta l’incontro avvenuto con la fonte UGO che aveva confermato la sua disponibilità e volontà di inserirsi nell’organizzazione capeggiata da SCHILLACI Angelo al fine di acquisire informazioni utili alla cattura di PROVENZANO. E aggiunge una serie di particolari

sui rapporti che aveva da tempo instaurato con i soggetti già menzionati, precisando che solo da una decina di giorno, ormai affrancato dai limiti della sorveglianza speciale, la fonte era stata avvicinata dallo SCHILLACI che gli aveva rivolto la proposta, da lui accettata, di inserirlo nel suo “gruppo”, comunandogli che lo “Zio” aveva dato il suo assenso. Aggiungeva che era lo SCHILLACI, su disposizione di PROVENZANO, ad occuparsi del ritiro della tangente per il dissalatore di Trapani; e in particolare, ritirava il denaro da DI VINCENZO Pietro di Caltanissetta e lo inoltrava a Matteo MESSINA DENARO (ovviamente anche questo appunto si chiudeva con il consueto ammonimento alla fonte UGO a non commettere reati e a contattare preventivamente l’Ufficio qualora gli fosse chiesto di porre in essere comportamenti illeciti; nonché di annotare in occasione di eventuali riunioni, *giorno, ora e persone presenti*).

I successivi appunti riportano ancora indicazioni sui movimenti del “gruppo”, sulla crescente prudenza per eludere i controlli di polizia.

Nell’appunto datato 14 maggio 2002 si riporta la notizia fornita dalla fonte di una riunione prevista per il 16 dello stesso mese nella quale si dovevano fornire chiarimenti a Ciccio MISTRETTA circa l’eventuale presenza dello “Zio” (alia, Bernardo PROVENZANO) in quell’ambito territoriale.

Nel successivo appunto del 16 maggio si riporta il contenuto delle notizie fornite dalla fonte mediante contatto telefonico. La riunione prevista s’era tenuta e lo SCHILLACI aveva confermato di fornire assistenza logistica nella zona di Campofranco ad un latitante; di non essersi potuto sottrarre a tale incombenza; ma non si trattava dello “Zio”. La fonte informava altresì dell’esistenza di una talpa negli uffici giudiziari di Caltanissetta, grazie alla quale i membri del gruppo dello SCHILLACCI avevano saputo di proroghe delle intercettazioni che li riguardavano.

Negli appunti successivi si riferiva anche delle interlocuzioni con i magistrati di Caltanissetta, preoccupati per l’attività di infiltrato svolta dalla fonte, ma al contempo interessati a che potesse contribuire a individuare la talpa. E si riportavano altresì le notizie fornite dalla fonte circa i suoi contatti con imprenditori collusi.



Anche l'appunto datato 23 maggio verte sugli sviluppi della vicenda relativa alla talpa al palazzo di giustizia di Caltanissetta. (Attraverso la talpa lo SCHILLACI era venuto a sapere dell'esistenza di un fascicolo con in testa il suo nome ma in cui era iscritto anche il nominativo della fonte UGO). Ma ivi si riporta anche la notizia che *“le lettere allo “Zio” vengono consegnate personalmente da SCILLACI a una persona che provvede all'inoltro e che, secondo UGO, visto il breve intervallo di tempo trascorso in alcune occasioni per l'arrivo del biglietto del latitante, potrebbe essere il contatto diretto con PROVENZANO”*.

Il 5 agosto 2002 nuovo incontro per una presa di contatto con il nuovo capo centro (Il Col. FERRAZZANO) e comincia il flusso di notizie sulla latitanza di EMMANUELLO Daniele (*“secondo quanto riferitogli da SCHILLACI, potrebbe attualmente essere assistito dalla famiglia di RIESP”*), mentre prosegue la marcia di infiltrazione della fonte (*“il suo ruolo all'interno del gruppo potrebbe ben presto assumere contorni più chiari con eventuale assegnazione di compiti di responsabilità.....”*).

Negli appunti successivi si parla dei primi contatti con Carmelo BARBIERI finalizzati a convincerlo a collaborare alla cattura di EMMANUELLO; e si dà conto del graduale inserimento di UGO nel reticolo di contatti stabiliti (o programmati) per la gestione e la spartizione degli appalti o per la messa a posto delle imprese, nonché di ulteriori informazioni sull'importanza del ruolo ricoperto dallo SCHILLACI; e sui movimenti del latitante EMMANUELLO, e dei mezzi impiegati per spostarsi.

Anche negli appunti del 14 e del 18 e del 20 settembre 2002 i temi dominanti sono quelli relativi agli sviluppi della vicenda della talpa e la latitanza di EMMANUELLO, nonché l'esito dei contatti e degli incontri avuti da UGO con il BARBIERI.

Nell'appunto del 24 settembre, oltre a ribadire come il DI FRANCESCO e la talpa, individuata in tale CHIARELLI avevano il sospetto di essere ormai “puntati” dalla polizia, UGO esterna per la prima volta il timore di essere a sua volta monitorato dai Carabinieri, insieme al suo datore di lavoro Aldo RIGGI (che poi diverrà a sua volta collaboratore di giustizia). E per la prima volta si enunciano esplicitamente i termini del dilemma sulla sua sorte. I suoi referenti, dopo aver ribadito l'ammonimento a non

commettere reati, suggerivano ad UGO “*di valutare attentamente il problema della sua sicurezza. In particolare, gli veniva prospettata l’eventualità di poter assumere, ad un certo punto, la veste giuridica di collaboratore di giustizia, in quanto, qualora fosse necessario rendere noto il suo ruolo di confidente della D.I.A., da una parte potrebbero esserci dei benefici giuridici, ma dall’altra inevitabilmente sorgerebbero problemi per la sua incolumità fisica. “UGO” rispondeva di avere riflettuto sull’argomento, di non volere diventare un collaboratore di giustizia, non avendo nulla da riferire quale “pentito”, di non essere intenzionato a rivelare, in caso di arresto, di essere un pentito, di non essere intenzionato a rivelare, in caso di arresto, di essere un confidente della D.I.A. di Palermo, ma di voler continuare a fornire la sua collaborazione a quest’Ufficio, con la speranza di raggiungere al più presto importanti risultati operativi”*”.

Gli appunti successivi danno conto dell’esito interlocutorio dei contatti con Carmelo BARBIERI, sempre in attesa di poter organizzare un incontro con il latitante EMMANUELLO. Poi, nei due appunti datati 18 e 19 ottobre 2002, si riportano le notizie date per telefono dalla fonte sui contraccolpi provocato all’interno del gruppo dall’arresto (avvenuto il 17 ottobre) dei latitanti gelesi MOSCA e BURGIO cui aveva fatto seguito quello di Marcello SULTANO, uomo di fiducia dello SCHILLACI. Aveva suscitato impressione la circostanza che i due latitanti fossero stati arrestati nella casa di campagna della madre del DI FRANCESCO dove lo stesso DI FRANCESCO li aveva accompagnati due giorni prima, con l’intesa che sarebbero stati presto trasferiti in altro luogo, e sotto la diretta protezione dello SCHILLACI.

E le conseguenze non si fanno attendere.

L’appunto riservato del 23 ottobre 2002 annota quanto riferito dalla fonte UGO in occasione dell’incontro avvenuto lo stesso giorno. In pratica, lo SCHILLACI, dopo avere ribadito la necessità che il RIGGIO avesse contatti diretti soltanto con lui, gli aveva rivelato che lo “Zio” stava instaurando ***una nuova rete di collegamenti per la trasmissione dei biglietti***; e che lo stesso SCHILLACI si era incontrato con altri sodali, modificando l’organigramma della famiglia mafiosa di Caltanissetta, con la nomina a

reggente di IACONA Francesco Ercole al quale RIGGIO avrebbe in seguito dovuto consegnare parte dei proventi delle estorsioni progettate ai danni di nuovi cantieri di appalti pubblici che RIGGIO veniva incaricato di individuare, acquisendo indicazioni sui titolari delle imprese da taglieggiare e sugli importi delle opere. La fonte offriva poi una ricostruzione dettagliata delle modalità attuativa delle estorsioni ai danni delle sale BINGO e di una nuova attività estorsiva ai danni della NISSA s.r.l.

Si può dire che questo è l'ultimo appunto che contiene notizie utili alle indagini volte a individuare la rete di favoreggiatori della latitanza di PROVENZANO. Tutti gli appunti successivi registrano un rallentamento delle attività di infiltrato del RIGGIO dovute alla crescente fibrillazioni all'interno del gruppo riconducibile sempre ai sospetti che l'arresto dei due latitanti gelesi fosse frutto di delazioni. E in questo clima si suggeriva alla fonte di non esporsi e di raccogliere con cautela ogni utile informazione (v. appunto n. 29 del 26 ottobre 2002). In prosieguo la fonte riferiva di avere ancora incontrato lo SCHILLACI che gli aveva detto che *“era opportuno non muoversi molto ed attendere, per capire come fossero in realtà andate le cose”*, sempre alludendo al sospetto che vi fosse un traditore (v. appunto del 2 novembre 2002).

Gli appunti 14-15-19-22 e 25 novembre, così come quelli del 10 e del 23 dicembre 2002 vertevano sempre sulla vicenda BARBIERI-EMMANUELLO. La fonte riferiva inoltre ulteriori dettagli sulle estorsioni ai danni delle sale BINGO. Nell'appunto del 25 novembre, la fonte riferiva di essere venuto a conoscenza che il fascicolo processuale che riguardava anche lui *era ancora aperto*.

E in effetti, gli appunti successivi documentano la crescente tensione all'interno del gruppo di uomini che rotavano intorno allo SCHILLACI, che paventava come oramai imminente una retata, anche grazie a un'ulteriore fuga di notizie mentre si moltiplicavano i casi di scoperta di dispositivi di intercettazione (v. anche appunto del 15 gennaio 2003, da cui risulta che anche lo SCHILLACI aveva scoperto e smontato un'attrezzatura per riprese video). Ed è una preoccupazione che comincia a contagiare anche la fonte UGO, che, nell'incontro avuto con TERSIGNI il 10 gennaio 2003, gli rivela di avere avuto la sensazione di essere stato pedinato, nelle ultime settimane.

L'appunto in pari data rammenta – evidentemente a beneficio di chi legge – che TERSIGNI in quell'occasione aveva ribadito a “UGO” che *“l'eventuale contestazione da parte dell'A.G. di fatti o circostanze non riferiti a tempo debito a quest'Ufficio, rientrava nell'ambito della sua personale responsabilità, ricordandogli, peraltro, che rendere nota la sua collaborazione ai fini di giustificare taluni suoi comportamenti avrebbe determinato inevitabilmente un grave rischio per la sua incolumità”*: un vero e proprio refrain che si ripeterà costantemente nei successivi appunti, unitamente all'invito a *“interrompere in qualsiasi momento la collaborazione con questo Ufficio, qualora ritenesse di sentirsi in pericolo o di venire istigato a commettere reati”*.

Negli appunti da 43 a 45 la fonte riferisce ancora quale notizia utile alle indagini sul latitante Pietro RINELLA e ancora sui contatti con la fonte “MARCO” (alias Carmelo BARBIERI).

Dall'appunto n. 46 del 7 marzo 2003, che annota un contatto solo telefonico con “UGO”, si apprende che la stessa fonte aveva interrotto ogni tipo di comunicazione con l'Ufficio dall'11 febbraio 2003: a suo dire, per esigenze familiari (assistenza a un fratello invalido).

Lo stesso giorno – come risulta dal successivo appunto nr. 47 dell'11 marzo 2003 – “UGO” incontra il Magg. TERSIGNI e gli comunica importanti novità sulla latitanza di EMMANUELLO, che poteva trovarsi nella zona d'influenza di Ciccio LA ROCCA, nella stessa zona in cui era ubicato un casolare utilizzato per riunioni riservate della cosca, che però ormai era “brucato” perchè erano state rinvenute delle microspie (tale notizia veniva immediatamente comunicata al Cap. BOTTINO, comandante della Sezione Anticrimine di Catania, che stava svolgendo indagini in quell'area, e che in qualche modo confermava l'attendibilità di UGO). Al termine dell'incontro, TERSIGNI dava atto della preoccupazione di UGO per i problemi giudiziari che potevano derivargli dall'acquisizione di simili informazioni e rinnovava gli inviti e gli ammonimenti consueti, *“ricordandogli comunque che, rendere nota la sua collaborazione al fine di giustificare taluni suoi comportamenti avrebbe determinato inevitabilmente un grave rischio per la sua incolumità”*.

Dall'appunto riservato n. 49 dell'11 aprile 2003 risulta che RIGGIO è sempre più preoccupato per la sua situazione (di infiltrato-indagato) *“tanto da evitare per il momento incontri con persone che, a suo parere, potrebbero essere oggetto di controllo”*.

L'appunto successivo (n. 50) riporta una notizia inquietante: RIGGIO era stato avvicinato da Angelo SCHILLACI il quale gli aveva chiesto *“cosa fosse successo atteso il lungo tempo trascorso”* da quando si erano sentiti l'ultima volta. *“Tale comportamento appariva a UGO inusuale considerato l'atteggiamento finora tenuto da SCHILLACI, improntato alla massima riservatezza e prudenza”*.

A questo punto la sequenza degli appunti registra un balzo temporale perché l'appunto n. 51 da cui risulta che RIGGIO ha chiesto telefonicamente un appuntamento per riferire fatti, a suo parere, di estrema importanza ed utili a fini investigativi”, è datato 30 settembre 2003. Si specifica che l'ultimo incontro era avvenuto il 7 marzo e poi erano seguiti solo contatti telefonici, l'ultimo dei quali il 29 aprile 2003. Poi, un lungo silenzio.

Quali fossero quei fatti di estrema importanza da riferire non è dato sapere. L'appunto successivo è datato 22 ottobre 2003 (si annota una telefonata di UGO che chiede un appuntamento per l'indomani) e il numero originario, che era 57, risulta corretto a penna in 52 con sigla di TERSIGNI: ciò che fa sospettare che in realtà vi fossero altri cinque appunti quello del 30 settembre e quello del 22 ottobre, che potrebbero essere stati soppressi. Ed è il periodo in cui dovrebbe collocarsi l'episodio dell'incontro al bivio di Resuttano con Giovanni PELUSO. Ma RIGGIO non ha mai detto di averne parlato con TERSIGNI (Né avrebbe potuto dirgli delle accuse mosse da PELUSO ai Carabinieri per l'uso che a so dire essi facevano dello stesso RIGGIO).

Nell'incontro del 24 ottobre 2003, come annotato nell'appunto n. 52, la fonte riferisce una serie di notizie su un latitante agrigentino, FALZONE Giuseppe, accreditato del ruolo di reggente della provincia mafiosa agrigentina e su ulteriori probabili contatti del latitante EMMANUELLO. Ma soprattutto, nell'appunto si riporta la preoccupazione ancora una volta espressa dalla fonte, che teme di essere oggetto di

indagine, ma al contempo reitera *“la sua ferma volontà di voler concretizzare la sua collaborazione, consentendo a quest’Ufficio di portare a termine positivamente qualche operazione di polizia”*.

Quest’ultimo inciso dà la misura di quanto fosse cambiato il tenore del rapporto di collaborazione: predomina ormai il timore di RIGGIO di poter essere arrestato, senza che la D.I.A. possa o voglia assicurargli adeguata copertura; e la fonte sembra ormai rassegnata a concretizzare la sua collaborazione nel contributo a qualche operazione di polizia (come la cattura di qualche latitante, anche di spicco come FALZONE Giuseppe), nella speranza che potesse bastare a trarne benefici e uno scudo contro complicazioni giudiziarie. Ma dell’obbiettivo prioritario per cui si era instaurata quella collaborazione, non si parla più.

Dall’appunto n. 54 del 19 novembre 2003 risulta che la fonte aveva riferito di essere stata contattata da un esponente mafioso (il gelese BELLIZZI Carmelo) già segnalato in precedenza tra i favoreggiatori di EMMANUELLO Daniele, che aveva chiesto di incontrarlo per esigenze connesse appunto alla latitanza dello stesso EMMANUELLO. (Per inciso, l’Ufficio, ad onta dei rituali ammonimenti e inviti, non scoraggia questi contatti, pur essendo consapevole che del rischio ulteriore per UGO di essere coinvolto in attività di favoreggiamento di un latitante di spicco).

Ed infine, l’appunto n. 55 del 10 dicembre 2003 che segna l’epilogo dell’esperienza di collaborazione della fonte UGO, almeno intesa come collaborazione attiva. Vi si annota un contatto telefonico con UGO che riferiva di avere il sospetto di essere seguito da soggetti muniti di videocamera. Temeva quindi di essere oggetto di attenzione delle forze di polizia forse per i contatti avuti in relazione alla questione BELLIZZI e di ritenere che per quanto fatto finora in qualità di confidente *“doveva salvarsi”*.

TERSIGNI gli rammentava che, se lo avesse ritenuto necessario, poteva interrompere subito ogni forma di collaborazione (senza assumere alcun impegno per le complicazioni giudiziarie a cui UGO s’era già esposto per l’attività di infiltrato svolta fin a quel momento). E la fonte riferiva *“di avere ricevuto altre offerte, che lo scrivente*

*gli suggeriva di valutare serenamente senza sentirsi obbligato nei confronti di quest'Ufficio".*

Il 4 marzo 2004 RIGGIO viene tratto in arresto. L'appunto n. 56 del 15 marzo documenta che la moglie aveva contattato TERSIGNI per chiedergli di recarsi in carcere a colloquio con il marito; nell'appunto del 17 marzo, TERSIGNI annota di avere contattato telefonicamente i magistrati per riferire loro la richiesta del RIGGIO; e nel successivo appunto del 30 marzo (non numerato, ed è l'ultimo) si annota che RIGGIO, tramite la moglie, aveva comunicato che il Tribunale del Riesame aveva derubricato le imputazioni relative alle estorsioni contestate, mantenendo la misura solo per il reato di associazione mafiosa.

Dalle sentenze acquisite risulta che già in primo grado RIGGIO venne assolto da tutte e sette le imputazioni di estorsione aggravata che gli erano state contestate, ma condannato per associazione mafiosa.

Va rammentato che nel corso del controesame il RIGGIO ha dichiarato che le estorsioni era l'unica attività illecita che secondo l'accordo intervenuto con i suoi referenti della D.I.A. egli era autorizzato a commettere; e, tenuto conto dell'esito del primo processo subito per la sua attività di infiltrato, l'accordo aveva retto ed aveva potuto funzionare, a suo avviso, perché era stato denunciato solo per gli episodi estorsivi per i quali non v'erano elementi sufficienti a suo carico, tant'è che l'accusa era caduta già dinanzi al Tribunale del Riesame.

Si può discutere sulla gravità della vicenda per essere stato comunque il RIGGIO consegnato all'A.G. tacendo che i rapporti instaurati con le cosche nissene rientravano in un'attività di infiltrato concertata con la D.I.A.: circostanza che a parere del P.G. gli avrebbe evitato un'altrimenti certa condanna.

Ma ai fini del presente giudizio, è evidente come, a partire già dall'ottobre del 2002, la collaborazione del RIGGIO avesse preso una piega che la portava lontano dall'originario e prioritario obiettivo di cooperare alla cattura di Bernardo PROVENZANO, virando su obiettivi rilevanti, ma certamente minori (come EMMANUELLO o FALZONE o RINELLA).

Nei 14 mesi che precedono l'arresto, peraltro, vuoi perché il gruppo in cui era inserito si muoveva con estrema prudenza, vuoi perché RIGGIO non si fidava più dei Carabinieri, vuoi perché, sentendosi nel mirino di altre forze di polizia, era lui stesso paralizzato dal crescente timore per l'ambiguità della sua condizione di infiltrato-indagato, gli incontri si contano sulle dita di una mano; e i contatti telefonici sono sporadici e per lunghi mesi si registra un assoluto silenzio. Insomma, l'impressione è che la collaborazione con la D.I.A., coltivata inizialmente con la convinzione di poter raggiungere importanti risultati, si era ormai definitivamente inaridita. E l'unica preoccupazione per la fonte UGO era come trovare il modo di uscirne senza eccessivi danni.

Sulla base di simili dati, che sono inoppugnabili, affermare o anche solo ipotizzare che Pietro RIGGIO sia stato arrestato dai Carabinieri del R.O.S. quando avrebbe potuto condurre alla cattura di Bernardo PROVENZANO, proseguendo la sua attività di infiltrato per conto della D.I.A. è quanto di più lontano dalla realtà dei fatti possa immaginarsi. Al contrario, i Carabinieri del R.O.S., nella persona del Capitano GIORGINO, edotti dell'attività di infiltrato del RIGGIO, si sono limitati a controllarne i movimenti e i contatti, salvo sincerarsi se i colleghi della D.I.A. fossero al corrente di quei movimenti. Ma non v'è stato alcun intervento che potesse ostacolare la marcia di avvicinamento del RIGGIO all'obbiettivo prioritario della sua missione, poiché l'arresto è intervenuto quando quella missione era di fatto ormai esaurita.

Ed allora, a conforto dei dubbi e dei sospetti nutriti da RIGGIO e poi addirittura convertiti in certezza che i carabinieri non avessero alcuna reale volontà di pervenire alla cattura di PROVENZANO residua solo la certificazione, l'imprimatur che a questa inconfessabile "verità" sarebbe venuta da una fonte tutt'altro che affidabile quale Giovanni PELUSO. Personaggio con qualche entrata negli ambienti dei Servizi, e con un passato di militare in corpi speciali (non però il Col Moschin come avrebbe dichiarato e rivelatosi al RIGGIO perché gli accertamenti espletati lo hanno escluso), e autoaccreditatosi quale depositario di verità sconvolgenti sulle stragi, e quella di Capaci in particolare: ma non dinanzi all'A.G., bensì solo nei discorsi con i soggetti



facenti parte di quella sorta di sporca dozzina di detenuti provenienti da varie forze di polizia reclutata dalla D.I.A. (o da altri organismi investigativi) per operazioni “coperte”.

#### **7.6.4.- Rilievi conclusivi su vicenda “RIGGIO” e possibili ricadute nel presente giudizio.**

Approfondire la vicenda RIGGIO era doveroso anche per evitare che ulteriori ombre e sospetti, magari ingiustificati e tuttavia sulfurei, si aggiungessero ai tanti che già affollano i temi di questo processo. Ma all’esito di tale doveroso approfondimento deve convenirsi che questo capitolo dell’istruzione dibattimentale nulla aggiunge ai dubbi e sospetti sulla persistenza di un atteggiamento “protettivo” dei Carabinieri del R.O.S. diretto da Mario MORI nei confronti della latitanza di Bernardo PROVENZANO e dei suoi favoreggiatori che escono invece rinfocolati, nei termini di cui s’è detto, dalla vicenda NAPOLI Giovanni.

Ma neppure toglie alcunché alla conclusione che se ne può trarre, quanto alle possibili ricadute sulla valutazione dei fatti di causa, con particolare riguardo alle condotte ascrivibili agli ufficiali del R.O.S., e per le quali il giudice di prime cure ne ha affermato la penale responsabilità a titolo di concorso nel reato di minaccia a corpo politico dello Stato.

Quei dubbi e quei sospetti, invero, finiscono per giovare più alla difesa che all’accusa perché, a tutto concedere, lasciano intravedere un disegno di lungo corso che si pone in rotta di collisione rispetto alla ricostruzione fattuale posta dal primo giudice a fondamento dell’affermazione di responsabilità degli ex ufficiali e odierni imputati.

E’, in ipotesi, un disegno ambizioso in forza del quale il R.O.S. diretto da Mario MORI si sarebbe insinuato, o avrebbe tentato di farlo, in una spaccatura che sapeva esistente all’interno di Cosa Nostra per stringere a distanza e per facta concludentia una sorta di ibrida alleanza con la componente più moderata di Cosa Nostra: l’unica alla quale era – nelle intenzioni dei Carabinieri - indirizzata la proposta di dialogo avanzata per il tramite di Vito CIANCIMINO e che già all’epoca faceva capo, in effetti, a Bernardo

PROVENZANO (ma della quale faceva parte anche Nitto SANTAPAOLA, miracolosamente scampato in quel di Terme Vigliatore nell'aprile del 1993 alla cattura in circostanze mai del tutto chiarite mercè un improvvido intervento del Capitano ULTIMO e dei suoi uomini), il quale però riuscirà solo in un secondo tempo, e dopo l'uscita di scena dei suoi competitors per la supremazia in Cosa Nostra, a traghettare l'organizzazione verso un nuovo assetto e soprattutto a rompere definitivamente con la strategia stragista. E quella proposta di dialogo era finalizzata a neutralizzare la minaccia stragista, togliendo acqua al pesce dello stragismo, ovvero favorendo, sia pure solo indirettamente, con oculati rallentamenti o sviamenti delle indagini i maggiori della componente moderata o il suo leader, in quanto naturalmente o per convenienza vocati a tornare ad un rapporto di pacifica coesistenza o di belligeranza sostenibile con lo Stato. Un atteggiamento strategico, quello di MORI, decisamente alieno dalla consapevolezza e tanto meno dalla volontà di corroborare, con le proprie iniziative la minaccia mafiosa di nuove stragi, se non fossero state accolte le richieste avanzate da RIINA. Minaccia che si voleva invece estirpare alla radice, a partire dalla proposta, rivolta alla componente moderata di Cosa Nostra, di cooperare alla decapitazione dell'ala dura, fautrice dello stragismo.

Ma se un simile esito interpretativo cozza con l'ipotesi accusatoria, quanto alla configurabilità nei riguardi degli ex ufficiali del R.O.S odierni imputati del dolo (di concorso nel reato) di minaccia a corpo politico dello Stato, ove già non bastassero ad escluderlo le considerazioni già spese sull'aver agito con la precipua o esclusiva finalità di scongiurare un'ulteriore escalation della violenza mafiosa, non altrettanto può dirsi per la sussistenza del reato sotto l'aspetto oggettivo e per l'incidenza dell'apporto oggettivamente prestato alla sua realizzazione per effetto dell'improvvida iniziativa intrapresa dai Carabinieri del R.O.S. con i contatti instaurati e la "trattativa" sviluppata con Vito CIANCIMINO: con l'ulteriore conseguenza della piena ascrivibilità del medesimo reato anche sotto l'aspetto soggettivo, agli imputati chiamati a risponderne come autori, per i quali non è ovviamente d'ostacolo alcuna considerazione che attenga alle finalità del loro agire.

Sotto questo profilo, infatti, non può che convenirsi con il pesante apprezzamento già espresso, a chiusura del discorso motivazionale conclusivo dei giudici del processo MORI/DE CAPRIO, i quali, pur accogliendo la tesi assolutoria per carenza dell'elemento soggettivo (e cioè del dolo di favoreggiamento, in relazione alla mancata perquisizione del covo di RIINA), e pur concedendo che l'iniziativa – definita testualmente *spregiudicata* – dell'imputato MORI fosse finalizzata *a scompaginare le fila di Cosa Nostra ed acquisire utili informazioni*, stigmatizzano che ne siano sortiti due effetti diversi ed opposti: da una parte, una collaborazione poco produttiva del CIANCIMINO (che chiese di poter visionare le mappe della zona Uditore ove si sarebbe trovato, verosimilmente nell'intento di prendere tempo e fornire qualche indicazione in cambio dell'alleggerimento della propria posizione giudiziaria: ma su questa valutazione come s'è visto persiste il dubbio che invece attraverso CIANCIMINO la vera proposta avanzata da MORI e DE DONNO sia giunta in qualche modo al suo destinatario, considerati anche i rabbiosi sfoghi di RIINA e il rimprovero al suo compaesano Binnu di essere andato appresso a quello spione; e le rivelazioni di LIPARI sull'essere stato proprio PROVENZANO ad invitarlo a recarsi a trovare CIANCIMINO a Roma nel dicembre del '92); dall'altra, la devastante consapevolezza, in capo all'associazione criminale, che le stragi effettivamente pagassero e lo Stato fosse ormai in ginocchio, pronto ad addivenire a patti (cfr. pag. 117 della sentenza del Tribunale di Palermo nr. 514/06 del 20.02.2006).

E l'effetto immediato di quella devastante consapevolezza fu che, nel raccogliere la sollecitazione all'apertura di un dialogo con lo Stato, RIINA non esitò a convertire quella che fino a quel momento era stata una furia vendicativa associata anche ad un generico disegno di intimidazione verso la politica e verso le istituzioni nella formulazione di specifiche richieste concernenti il trattamento dei detenuti mafiosi, la revisione delle condanne inflitte al maxi processo e le modifiche in senso favorevole agli interessi di Cosa Nostra della legislazione in materia di pentiti e di sequestri e confische dei patrimoni di provenienza illecita: con l'implicita minaccia di nuovi

eclatanti delitti e attentati se le sue richieste non fossero state accolte, ossia quel vero e proprio ricatto allo Stato in cui si è sostanziato il reato per cui qui si procede.

E questa devastante consapevolezza fu poi alla base della decisione dello stesso RIINA, prima, e dei suoi più fidati luogotenenti poi, di riprendere l'offensiva stragista, dopo una fase di sospensione in attesa dell'esito della trattativa che si era instaurata, proprio per vincere le resistenze della controparte istituzionale ad accogliere quelle richieste.

## **CAPITOLO 8**

### **I FATTI DEL '93: LA VICENDA CHE INVOLGE IL D.A.P. E LA CONSUMAZIONE DEL REATO IN PREGIUDIZIO DEL GOVERNO CIAMPI.**

Le conclusioni cui si è pervenuti nei capitoli che precedono in ordine alla carenza dell'elemento soggettivo del reato per cui qui si procede, nei riguardi di tutte tre gli imputati ex ufficiali del R.O.S., non dispensano dall'esaminare i fatti successivi alla vicenda della trattativa CIANCIMINO-R.O.S., e segnatamente quelli concernenti l'incidenza della presunta trattativa e comunque i suoi legami con le stragi del '93, da un lato, e la connessa vicenda di un nuovo corso della politica carceraria del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che sarebbe sfociato nella decisione del Ministro CONSO di non rinnovare ben 334 decreti applicativi del 41 bis, venuti a scadenza nel novembre del 1993.

Si tratta infatti di vicende rispetto alle quali il giudice di prime cure attribuisce a Mario MORI un ruolo specifico e di assoluto rilievo, che ovviamente deve ora essere vagliato alla luce delle censure mosse dagli odierni appellanti, a cominciare proprio dalle difese di MORI e di DE DONNO, anche per testare la validità delle conclusioni già raggiunte in ordine all'elemento soggettivo.

Ma prima ancora, le vicende del '93 sono decisive per la posizione anche dei computati "mafiosi", perché dal loro epilogo, concretizzatosi nella menzionata decisione del Ministro CONSO, si ricava in effetti la prova dell'avvenuta consumazione del reato di minaccia a corpo politico dello Stato, e più esattamente di quello commesso in pregiudizio dei Governi AMATO e CIAMPI (mentre distinto, ancorché avvinto da continuazione al precedente, sarebbe, come già esposto, il reato ex art. 338 commesso in pregiudizio del Governo BERLUSCONI).

8.1.- Secondo la ricostruzione fattuale sposata nell'impugnata sentenza, la vicenda della trattativa che si era instaurata con Cosa Nostra attraverso il canale di comunicazione aperto con la mediazione di Vito CIANCIMINO non si esaurì con l'arresto di RIINA, essendo tale evento anzi suscettibile di rendere più agevole la possibilità di pervenire ad una soluzione di tipo negoziale che ponesse fine alla violenza stragista. E l'opera di Mario MORI in tale prospettiva sarebbe proseguita, ed anzi avrebbe registrato un rinnovato impulso dopo la ripresa dell'offensiva stragista con gli attentati di Roma (14 maggio 1993) e Firenze (27 maggio 1993), adoperandosi il comandante operativo del R.O.S. con rinnovato impegno per favorire alcune decisioni di grande impatto strategico che furono adottate nel settore carcerario.

In particolare, MORI avrebbe prima brigato per favorire la nomina di Francesco DI MAGGIO a Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, inserendosi nelle trame che avevano portato alla decisione di defenestrare il Direttore generale AMATO per favorire una linea più accomodante sul versante della politica carceraria; e poi, tramite il DI MAGGIO, avrebbe esercitato pressioni per indurre il Ministro CONSO a lasciare decadere, senza rinnovarli, i decreti applicativi del 41 bis nei riguardi di ben 334 detenuti, tutti venuti a scadenza nel novembre del '93: una decisione che sovvertiva quella che lo stesso Ministro aveva adottato alcuni mesi prima in relazione ai decreti che scadevano tra il 20 e il 21 luglio e che, nelle intenzioni di MORI, avrebbe dovuto favorire la ripresa del dialogo già avviato, ma poi interrottosi

con l'organizzazione mafiosa, finalizzato a raggiungere un'intesa per porre fine alle stragi.

8.1.1.- In effetti, nel settore carcerario si erano andate concentrando le richieste ricattatorie dei vertici di Cosa Nostra, che non potevano restare insensibili ai fermenti di protesta e le voci di autentica sofferenza che fin dall'estate-autunno del '92 si levarono sempre più pressanti dal popolo di Cosa Nostra, che cominciava a sentiva sulla propria carne i morsi del carcere duro correlato al nuovo regime di detenzione speciale di cui al novellato art. 41 bis, comma 2 Ord. Pen. – che comportava la sospensione delle regole del normale trattamento penitenziario e la sottoposizione ad una serie di misure restrittive e aveva registrato la sua prima applicazione all'indomani della strage di via D'Amelio - e l'insostenibilità delle condizioni di vita nelle carceri speciali riaperte in tutta fretta nelle isole di Pianosa e dell'Asinara, dove erano stati trasferiti centinaia di detenuti mafiosi, mentre molti altri erano stati condotti in carceri del Nord.

In particolare, il dott. Sebastiano ARDITA ricorda che furono circa 500 i detenuti interessati alle prime applicazioni del nuovo strumento.

Più esattamente si ricava dalla relazione 2 maggio 1994 a firma del nuovo responsabile dell'Ufficio detenuti, dott. Salvatore CIRIGNOTTA (che ha confermato di avere redatto quella relazione su specifico incarico del dott. DI MAGGIO) avente ad oggetto lo stato di applicazione del regime detentivo in oggetto, e che ne ripercorre la storia e le tappe salienti, che i primi decreti "cumulativi" firmati dal Ministro MARTELLI tra il 20 e il 21 luglio 1993, riguardarono, per la durata di un anno, n. 369 detenuti (*"tutti ritenuti elementi di particolare pericolosità con posizione di preminenza nell'ambito di organizzazioni criminali e ritenuti capaci, nonostante la condizione di detenuti, di mantenere stabili legami con i sodalizi criminiosi di appartenenza e di controllarne le attività illecite e l'esecuzione di delitti"*).

Successivamente, ulteriori decreti firmati sempre da Ministro avevano elevato a 733 il numero complessivo dei detenuti sottoposti al 41 bis. Ma con decreto emesso il 15

settembre 1992, sempre il Ministro MARTELLI aveva delegato il Direttore Generale e il Vice-Direttore Generale del D.A.P. ad emettere provvedimenti ex art. 41 bis; e dal concreto esercizio di tale delega erano scaturiti, a partire dal 1° novembre 1993, n. 7 decreti (tutti a firma del Vice-Direttore Edoardo FAZZIOLI) che avevano riguardato complessivamente n. 567 detenuti (tutti segnalati direttamente dalle Direzioni penitenziarie).

Pesava il drastico peggioramento delle condizioni di vivibilità all'interno delle carceri – a fronte di una gestione in passato segnata da connivenze e condescendenze al godimento, soprattutto da parte dei detenuti mafiosi, di privilegi incompatibili con una seria condizione detentiva - a partire da una condizione di isolamento di fatto e soprattutto dalla soppressione o la riduzione delle possibilità di comunicare con l'esterno consentite agli altri detenuti, o la possibilità di incontrare i familiari (resa particolarmente problematica per i detenuti nelle isole). Ma il clima all'interno delle carceri si era fatto incandescente perché non passava giorno che, stando alle notizie a suo tempo raccolte da vari affiliati a Cosa Nostra o ad altre organizzazioni criminali poi divenuti collaboratori di giustizia, non si verificassero episodi di abusi e maltrattamenti ai danni dei detenuti e ad opera di un personale operante che era a sua volta gravato da turni di lavoro massacranti e costretto, soprattutto quello distaccato nelle isole, a subire di riflesso la condizione di isolamento dei detenuti affidati alla loro custodia.

Già alcune pagine della prima sentenza dei giudici fiorentini sulle stragi in continente (v. Assise Firenze, 6 giugno 1998, proc. a carico di BAGARELLA+25) offrono una esauriente sinossi delle più significative dichiarazioni dei pentiti che concordemente riferiscono come a quel periodo di prima applicazione del nuovo regime di carcere duro, e quindi estate e autunno del '92, risalirebbero non solo le doglianze e le proteste dei detenuti, ma anche la prima ideazione di iniziative ritorsive che andassero a colpire o singoli agenti di custodia, oppure obiettivi di forte valore simbolico (come monumenti o località turistiche della Toscana o della Sardegna, che erano in qualche modo collegate ai luoghi di maggiore sofferenza per i detenuti mafiosi, ovvero le isole

di Pianosa e dell'Asinara); e in particolare: Salvatore ANNACONDIA, della Sacra Corona Unita, che il 20 agosto '92 era stato trasferito all'Asinara e poi da Settembre a Civitavecchia ed è stato quindi testimone diretto di quel clima [*“il clima, specialmente nel carcere dell'Asinara, era teso. Perché anche le guardie si trovavano peggio di noi. Ma il 41-bis, dottore, fu uno strumento proprio per distruggere la malavita organizzata. Perché io le spiego solo in sintesi, dottore: io, nelle carceri, senza il 41-bis, può darsi che avevo più cose nel carcere, che fuori in libertà. Io, nella ultima detenzione senza il 41-bis, le posso dire ci avevo due telefoni cellulari, una pistola in carcere, cocaina, whisky, champagne, aragoste, arrivavano, dottore, non le dico, non le conto. Non c'erano problemi. Col 41-bis, dottore, tutte queste agevolazioni, vennero a mancare di colpo, fu un colpo strategico, proprio. Ci presero alla sprovvista tutti quanti.*

*Eh, dottore, deve pensare: uno che c'ha una grossa organizzazione, o che dirige una organizzazione, ha bisogno di colloquiare con l'esterno. Col 41-bis, questo, era impossibilissimo. Poi, a noi, gente del marciapiede, ci è sempre piaciuto vestire bene, ci è sempre piaciuto avere profumi, ci è sempre piaciuto fare colloqui, portare... specialmente quando facevamo un colloquio, dovevamo portare sempre qualcosa per i bambini, per la moglie. Anche una scatola di baci, un pacco di brioches per i bambini, una pupa, un giocattolo. E questo ci veniva a mancare. Ed era molto brutto tutto questo, dottore. Poi dovevamo tenere solo due paia di calze, due paia di mutande, la maglietta, o una tuta o un pantalone. Le scarpe non le potevamo tenere. Potevamo tenere le ciabatte. E tante cose qua, dottore, erano molto brutte.*

*Poi, le posso dire questo: che basta che si usciva dalla cella all'Asinara, per andare in matricola, o dovevi andare dall'avvocato, dovevi andare... che ti veniva notificato un provvedimento, ti facevano spogliare tutto. E poi era molto umiliante per tutti quanti noi fare delle flessioni tutti nudi. E poi ti passavano la macchinetta, quella addosso, da nudo, ti passavano 'sta macchinetta, proprio ad umiliarti.*

*E tutto questo andava male, dottore.*

*Ricordo anche un pestaggio che fu fatto proprio per... inerente al fatto che non erano state rispettate le guardie carcerarie, perché un siciliano - non ricordo adesso come si chiama - ma si trovava nella cella di Pino Madonia. Che, quando arrivò ritirandosi dall'aria, ci aveva la sigaretta in bocca. E lui non la poteva tenere la sigaretta in bocca. Il regime era troppo*



*duro, era. E lo pestarono di brutto con i manganelli. E Pino Madonia, quando... non vedendolo rientrare in cella sua - che stava insieme - iniziò a inveire contro. E tutti quanti aderimmo a gridare. Pino Madonia fu prelevato da dentro la cella e fu pestato anche lui. Sa, tutte queste cose qua, dottore, erano molto brutte nei confronti della malavita organizzata. Un uomo di quarant'anni, cinquant'anni, sessant'anni, decide la vita e la morte della gente, da un giorno all'altro si vede inchiodato e senza fumare più, inizia ad impazzire. E queste cose fuori le sapevano (.....)Quando salimmo sulla nave, in attesa che il maresciallo ci andava a prendere da mangiare, il Cocuzza mi mise a conoscenza del fatto che era stata presa la decisione che era arrivata un'imbasciata che, per via del 41-bis, le nostre restrizioni erano molto dure. E per far capire allo Stato che qui si faceva seria, bisognava mettere a conoscenza tutti i capifamiglia, gente responsabile, gente che aveva del potere nell'ambiente criminale, che bisognava attaccare i musei, opere d'arte. Proprio per far alleggerire il 41-bis, contro il 41-bis. E ricordo che lui disse che i primi casini avrebbero successi in Sardegna e in Toscana (...) il Cocuzza, la cosa che mi specificò proprio, che in questi attentati non bisognava ammazzare nessuna persona; bisognava fare solo danno a opere d'arte, a musei. Proprio per attirare l'attenzione dello Stato. E questo significava un danno enorme nei confronti dei Paesi esteri per il turismo. E tutto quello che poteva essere storico. Solo così si poteva arrivare ad una trattativa con lo Stato”).*

PATTI Antonio rammenta che in Cosa Nostra si pensava di uccidere una guardia carceraria in ogni paese della Sicilia (come egli avrebbe appreso da una confidenza del sodale, Andrea MANGIARACINA nel periodo di ottobre-novembre del '92; e gli consta personalmente che a Marsala era giunto l'ordine di uccidere un marsalese che faceva servizio al locale carcere perché era rigoroso con i detenuti e a loro dire questo significava che *si comportava male*). E imputa questa animosità nei riguardi degli agenti di polizia penitenziaria al fatto che i detenuti a Pianosa e all'Asinara dicevano di stare male, e *tutti si lamentavano là*.

BRUSCA Giovanni: suo padre Bernardo, già detenuto, fu uno dei primi ad essere trasferito a Pianosa quando venne data applicazione per la prima volta al nuovo regime di carcere duro. Motivo per il quale egli fu particolarmente sensibile e interessato al progetto di azioni eclatanti per danneggiare il patrimonio turistico-monumentale dello

Stato (come: un attentato dinamitardo contro la Torre di Pisa, per deturpare l'immagine della città; la disseminazione di siringhe infette sulle spiagge di Rimini, per mettere in ginocchio il turismo nell'area; il furto di qualche quadro presso un museo importante dell'area fiorentina; un attentato agli Uffizi, da attuarsi con liquido infiammabile, ovvero mediante ordigno esplosivo) di cui si cominciò a discutere, nel periodo di agosto-settembre del '92, all'interno del suo gruppo di riferimento (BAGARELLA, GIOE', LA BARBERA), in relazione a suggerimenti e input venuti da discorsi fatti da Paolo BELLINI con lo stesso GIOE'. E lo scopo era proprio quello di dare una risposta appropriata allo Stato per la stretta repressiva sfociata nei trasferimenti in massa dei detenuti mafiosi in carceri speciali e nell'applicazione del nuovo regime di detenzione, con il fine di indurre lo Stato ad ammorbidire l'azione repressiva nei riguardi degli affiliati alle cosche mafiose [*“il nostro progetto era in maniera quasi molto chiaro, per i detenuti di Pianosa e dell'Asinara (...) E voglio chiarire un'altra cosa: ma non per il 41-bis in se stesso, ma per i maltrattamenti che, in quel periodo, i detenuti subivano. Perché subivano mazzate, gli mettevano il sapone nei corridoi, facevano scivolare i detenuti. Dice che gli facevano entrare i cani poliziotto... questo è quello che noi sappiamo, che ci venivano a raccontare.*

*Cioè, è stato un... una risposta che, da parte di Cosa Nostra, voleva dare allo Stato.*

*Cioè, che li porti a Pianosa, che li porti all'Asinara, che li porti dove li vuoi. Però trattati da esseri umani e non da schiavi. Perché questo era, in quel periodo, i detenuti. Quindi, in quel periodo, c'erano persone colpevoli, persone non colpevoli; c'erano persone malate, c'erano persone... E siccome loro davano sotto a tutti e non ad una sola persona, quindi, siccome i familiari venivano e portavano queste lamentele, quindi noi cercavamo di fare qualche cosa. E queste sono state un po' le conseguenze, oltre il discorso dello scambio di mafiosi, o con le opere d'arte e anche il fatto del 41-bis.*

*Ripeto, non per il 41-bis come fatto carcerario, ma per i maltrattamenti, dottor Chelazzi, come gli ho sempre detto. Che ogni tanto si scambia il 41-bis di carattere giuridico. Nel senso che il detenuto deve rispettare certe regole, con il fatto personale. Cioè, le reazioni, le reazioni da parte nostra, sono state queste”].*

Ed ancora, possono annoverarsi le dichiarazioni di Gioacchino LA BARBERA, che sentì parlare anche lui di progetti di attentati ad agenti di custodia (in particolare quelli di servizio al carcere di Pianosa) e anche ad obiettivi inediti (come la collocazione di siringhe infette nella zona di Rimini; e un attentato alla Torre di Pisa), frammisti ad altri che invece rientravano negli abituali target mafiosi, almeno nella logica dei corleonesi (come gli attentati progettati ai danni del giudice GRASSO e del giudice CAPONNETTO: quest'ultimo, già in pensione, *“per dare un esempio a queste persone che anche essendo in pensione, dovevano sempre avere il pensiero che Cosa Nostra li poteva rintracciare”*): e tutto ciò a partire dalla seconda metà del '92 e comunque dopo l'introduzione del 41 bis, per andare incontro alle lamentele dei detenuti che *protestavano tantissimo per quanto riguarda il 41 bis; e per fare capire allo Stato che comandava Cosa Nostra*, e seguendo un filo conduttore comune, che era quello di colpire lo Stato e i rappresentanti dello Stato nei loro interessi vitali, per costringerli a trattare e a farli scendere a patti con Cosa Nostra<sup>480</sup>.

In particolare, per ciò che concerne gli attentati contro agenti di custodia, ha precisato di averne sentito parlare subito dopo l'applicazione dell'art. 41 bis, comma 2; ed erano stati già individuati degli agenti che lavoravano a Pianosa ma erano originari della Sicilia, secondo quanto riferito da GIOE', reduce da una riunione cui avevano partecipato anche Giovanni BRUSCA, Matteo MESSINA DENARO, SINACORI Vincenzo e Giuseppe FERRO. E secondo gli accordi presi delle guardie carcerarie residenti in provincia di Trapani si sarebbe occupato Matteo MESSINA DENARO; ma comunque dopo l'entrata in vigore del regime di carcere duro si era sparsa in Cosa Nostra la voce che chi poteva avrebbe colpito agenti di custodia (*“No, dopo le lamentele che portavano i parenti da Pianosa, si è sparsa la voce tutta in Cosa Nostra chi poteva, chi poteva agire contro e sapeva qualcosa, di guardie che abitavano in Sicilia, si potevano*

---

<sup>480</sup> Cfr. ancora LA BARBERA: *«Il fatto di arrivare a questo, almeno dai discorsi che io sentivo - non so se c'erano alte persone che suggerivano dall'esterno - ma nel caso di Rimini erano sicuri che ci sono dei politici che erano proprietari di alberghi sulla Riviera Adriatica. E un fatto del genere poteva svuotare il turismo, nel senso di fare danni a queste persone che hanno interesse, interesse di soldi, di farli scendere a patti con... di fargli capire che Cosa Nostra c'ha i suoi metodi per potere scendere a patti con queste persone. Come il fatto della Torre di Pisa che è una cosa eclatante, che poteva ammorbidente un po' lo Stato nei confronti di Cosa Nostra»*.

*colpire. E non solo in Sicilia, perché nel caso di Peppe Ferro, quella volta mi ha spiegato Gioè che aveva possibilità anche in Sardegna di avere degli appoggi per poter agire anche in Sardegna, se era il caso. Per cui, ma già fin dal luglio-agosto, mentre c'era ancora il Totò Riina libero, si parlava: chiunque poteva fare qualche azione contro qualche guardia, si faceva. Ma fin dal luglio-agosto, da quando hanno messo il 41-bis.”).*

FERRO Giuseppe, capo mandamento di Alcamo dal 1992 e divenuto collaboratore di giustizia da giugno del 1997, chiamato in causa da LA BAREBRA e SINACORI come partecipante ad alcune riunioni in cui si progettò l'uccisione di agenti di custodia, ha confermato di avere sentito parlare di attentati ad agenti di polizia penitenziaria a partire dai primi giorni di settembre del '92. In un incontro svoltosi a casa di Gino CALABRO' a Castellammare del Golfo, presenti oltre a lui e allo stesso CALABRO' anche BAGARELLA e GIOE' si parlò del fatto che i detenuti, dopo la strage di Capaci (N.d.R.: si tratta di ricordo inesatto, perché il fatto avvenne dopo la strage di via D'Amelio), erano stati portati a Pianosa e qui venivano regolarmente bastonati dagli agenti di custodia. Tutti i giorni prendevano quattro volte al giorno le botte, manganellate, schiaffi e pedate. Li stavano massacrando. E addirittura era arrivata la notizia che a un detenuto di Castelvetro (Cavasino) avevano strappato i denti. Decisero quindi di passare all'eliminazione di qualche agente e si lasciarono con l'accordo di raccogliere, ognuno per proprio conto, quante più notizie possibili sugli agenti che bastonavano di più.

In effetti, egli raccolse, tramite Nicola Scandaliato (che aveva un paesano guardia carceraria), i nominativi di cinque-sei agenti che “davano mazzate”; lo stesso fece Gioè per un agente romano che lavorava a Pianosa. Alla fine, però, decisero di non farne nulla perché i detenuti, interpellati, avevano fatto sapere, in prevalenza, che non gradivano azioni violente contro i loro carcerieri. Tanto gli fu detto da Bagarella (“Disse: 'hanno mandato a dire così i carcerati e non si tocca niente.' E non si fece niente”).

Ma questi discorsi su maltrattamenti ai detenuti e iniziative di ritorsione programmate contro gli agenti di custodia interessavano tutti gli affiliati a Cosa Nostra.

SINACORI Vincenzo, a sua volta, rammenta di avere sentito GIOE' parlare per la prima volta di un attentato alla Torre di Pisa nell'estate del '92 e dopo che era stato introdotto il 41 bis (*"io ricordo solo, sempre nell'estate del '92, sempre in quell'estate, una volta venne Nino Gioè a Mazara e c'era presente anche Santo Mazzei, Leoluca Bagarella, e si parlò - siccome in quel periodo già si vedeva che lo Stato ci stava massacrando, in tutti i sensi, sia lo Stato con il pentitismo, che con il 41-bis, con Pianosa specialmente, dove picchiavano maledettamente, almeno le notizie che arrivavano erano queste - si parlò, è stata un'uscita di Nino Gioè, dicendo: 'sarebbe l'ora di mettere una bomba a Pisa, di modo che solo così possono finirla di picchiare a Pianosa"*). E l'idea di colpire la Torre di Pisa nasceva dal fatto che si trovava in Toscana, come Pianosa e *togliendo i monumenti artistici finiva il turismo e finiva tutto*; e si voleva far capire allo Stato che Cosa Nostra voleva la chiusura del penitenziario e l'abolizione del 41 bis. (*"Solo così si poteva andare a patto con lo Stato, se lo Stato era interessato a questo. A patto per togliere il 41 e chiudere Pianosa, o quanto meno finire le angherie che facevano a Pianosa e tutto questo"*).

Queste proposte erano condivise da tutti loro proprio perché motivate dall'esigenza di reagire ai soprusi che si diceva venissero commessi a Pianosa. Ma bisognava prima parlarne con RIINA e *"il discorso è morto là, è finito là"*.

Per inciso, con questa chiosa finale, SINACORI senza rendersene conto fornisce la risposta più appropriata all'obiezione comune alle argomentazioni di tutti gli odierni appellanti secondo cui, se anche gli attentati che vennero progettati a partire dall'estate autunno, per essere, alcuni, messi in atto l'anno successivo erano finalizzati a indurre lo Stato a scendere a patti, come poi diranno gli stessi SINACORI e LA BARBERA e BRUSCA (e DI FILIPPO Pasquale) a proposito delle stragi in continente, allora vuol dire che non v'era stata ancora alcuna trattativa, o almeno non v'era ancora sentore in Cosa Nostra che una trattativa con lo Stato fosse stata già avviata, dal momento che instaurarla era precisamente l'obbiettivo cui erano finalizzate stragi o progetti di attentati.

In realtà, se ci riferiamo ai tanti progetti accarezzati in quella seconda metà del '92 come risposta alla stretta repressiva con cui lo Stato aveva a sua volta reagito alle stragi

in Sicilia, essi innovavano e arricchivano, quanto a target e luoghi in cui colpire – a parte possibili suggerimenti esogeni, e promananti da altri santuari dello stragismo –, il programma della campagna di attacco alle istituzioni che era stato varato da RIINA nel corso di riunioni della Commissione provinciale e della Commissione regionale tenutesi tra il dicembre del '91 e l'inizio del '92: una variante in corso d'opera suggerita in risposta ai colpi inferti dalla stretta repressiva dello Stato. Ma pur riscuotendo le nuove opzioni un consenso diffuso tra gli affiliati delle varie famiglie mafiose (tutte più o meno colpite anche dal nuovo regime di detenzione speciale), poiché se ne condivideva la causale, e pur essendo i vari gruppi di fuoco pronti ad agire e in attesa dell'ordine di entrare in azione, non se ne fece niente perché RIINA quell'ordine non lo diede: evidentemente aveva altri programmi, e non solo perché non lo entusiasmava, come abbiamo appreso dalla sua viva voce attraverso le intercettazioni delle sue conversazioni al carcere di Milano Opera, la scelta di spostare in continente il teatro delle operazioni, ma anche e proprio perché era tra i pochissimi capi di Cosa Nostra a conoscenza del fatto che una trattativa era stata avviata. Anche se proprio nell'autunno del '92 vagheggiava di riprendere l'offensiva stragista per dare una smossa a quella trattativa che s'era arenata per avere, quelli che lui riteneva essere emissari dello Stato, giudicato eccessive e quindi respinto le sue richieste.

E' vero però che RIINA non fu affatto indifferente alle sofferenze e alle proteste degli affiliati e alla voglia dei suoi uomini di reagire, orientando le sue richieste verso l'abrogazione del 41 bis, intuendone la stretta connessione con il proliferare del pentitismo, come si evince dalle dichiarazioni di Salvatore CANCEMI (che almeno sotto questo aspetto non scontano discontinuità o amnesie), secondo cui RIINA aveva due chiodi fissi in testa, e cioè i collaboratori di giustizia e il carcere duro. Dei primi *“diceva che se non era per i collaboratori di giustizia...tutto il mondo si poteva mettere contro di noi, di noi Cosa Nostra, non riusciranno mai a potere condannare a noi”*. E per questo motivo voleva ucciderli tutti, compresi i familiari, *a cominciare dai bambini sopra i sei anni*.

Quanto al 41/bis, temeva fortemente che la durezza del regime carcerario potesse favorire nuove defezioni e pentimenti (“Sì, che lui era preoccupato diciamo che era un carcere di sofferenza, diciamo è un carcere di sofferenza e quindi lui si preoccupava appunto se qualcuno cedeva.....E quindi lui usava l'espressione 'qualcuno si può fare sbirro'. Queste erano le espressioni che lui usava diciamo. Quindi si preoccupava per questo motivo diciamo, che quel carcere poteva provocare altri pentiti.”).

E per contrastare questi due mali, Riina diceva spesso che era disposto a tutto, anche a “giocarsi i denti (“Quello che è nelle mie conoscenze, l'obiettivo principale di Riina erano quelle di fare annullare questa legge sui collaboratori di giustizia, sui pentiti. L'obiettivo principale che lui aveva è questo del 41-bis, questo del carcere duro. Le cose che lui diceva, quell'espressione "mi rubo i denti", che lui voleva arrivare a queste cose qua. Gli obiettivi principali erano questi qua”).

Dopo l'arresto di RIINA, come s'è visto, la fibrillazione interna a Cosa Nostra con l'aspro confronto tra due opposte opzioni strategiche viene risolta con la prevalenza della linea dura, cui anche PROVENZANO ob torto collo è costretto ad adeguarsi, non avendo la forza di opporsi al volere di BAGARELLA che era il più strenuo fautore della prosecuzione della linea dettata dall'autorevole cognato (come plasticamente rappresentato dall'episodio raccontato da Giovanni BRUSCA della battuta irriverente di BAGARELLA che lo invitò ad attaccarsi un cartello al collo per significare che lui non ne sapeva niente: “...Provenzano l'unica cosa che dice: “Ed io come mi giustifico con gli altri?” Si riferiva al suo gruppo Aglieri, Giuffrè e Benedetto Spera. E provocatoriamente Bagarella gli fa, dice, che ha sorpreso pure me, dice: “Ti metti un cartellone così, prendi un pennello e gli scrivi: «Io non so niente»” ... ..Sì, fu in quella circostanza.... ..neanche ha detto: “No, non lo fate”, non ha resistito alla volontà di Bagarella e quindi sapeva quello che stavamo facendo e il motivo”).

Ma come già s'è detto, e a riprova dell'infondatezza dell'obiezione difensiva, i fautori della linea dura spesero a favore della loro opzione, e l'argomento non fu secondario nel vincere le resistenze della componente più moderata, la considerazione che già dopo le stragi di Capaci e via D'Amelio rappresentanti dello Stato si era fatti avanti per

trattare, anche se il negoziato si era arenato; e quindi, se si voleva indurre lo Stato a scendere a patti, bisognava insistere, eventualmente alzando la posta, su quella strada che aveva già dato un saggio della sua validità strategica, costringendo in pratica gli emissari dello Stato, o l'autorità politica di cui si presumeva fossero emissari, a riprendere il filo del dialogo interrotto (cfr. ancora BRUSCA: “..Allora proprio io gli ho detto... ci dissi: “Guardi, ci sono persone che sono venute... si sono fatte sotto, quindi noi vorremmo portare questa cosa avanti affinché questi tornano”. Bagarella e lui non è che mi hanno risposto e hanno detto: “Ah, sì?” Provenzano. Bagarella mi asseconda e dice: “Noi vogliamo andare” a questa strategia stragista ancora da stabilire gli obiettivi e via dicendo”).

Nessuna contraddizione quindi tra l'obiettivo di indurre lo Stato a scendere a patti e la circostanza che una “trattativa”, almeno per quanto a conoscenza dei pochissimi capi di Cosa Nostra che ne erano edotti, fosse stata già avviata. Anzi, se si voleva che l'intimidazione producesse i suoi frutti, era essenziale che fossero note al ricattato le ragioni del ricatto, ovvero ciò che Cosa Nostra pretendeva, in cambio della cessazione delle stragi. E in questo caso, almeno nella valutazione degli strateghi della ripresa dello stragismo, lo Stato conosceva le richieste che erano state già avanzate in quella fase della trattativa che si era svolta con la mediazione di Vito CIANCIMINO (e altri), ma respinte perché giudicate eccessive.

8.1.2.- Dichiarazioni di tenore analogo a quelle raccolte nel processo di Firenze sulle stragi in continente sono state rese come s'è visto dai vari ANNACONDIA, BRUSCA, SNACORI, LA BARBERA, nonché da DI FILIPPO Pasquale anche nel corso del giudizio di primo grado di questo processo. E al riguardo può rinviarsi alle pagg. 2007-2018 del Cap. 14 della sentenza appellata, per le dichiarazioni di BRUSCA; e alle pagg. 2036-2060 del Cap. 15, sempre P. III, per le dichiarazioni di Salvatore ANNACODIA, Vincenzo SINACORI e Pasquale DI FILIPPO.

Il clima di tensione nel mondo carcerario era inasprito dalla durezza con cui veniva applicato il nuovo regime di detenzione speciale, con il personale operante e le



direzioni delle case circondariali costretti a supplire con prassi improvvisate e con notevoli differenze d'intensità da Istituto a Istituto alla scarna disciplina di legge e alla mancanza di una normazione secondaria che specificasse i contenuti e i limiti del trattamento differenziato da quello comune.

*La circolare AMATO del 21 aprile 1993 e il clima di tensione nelle carceri. Le proteste contro l'applicazione del 41 bis (comma 1) ai penitenziari di Poggioreale e Napoli-Secondigliano a seguito dell'omicidio del Brigadiere CAMPANELLO: una trattativa in sedicesimo.*

Emblematica la circolare datata 21 aprile 1993 a firma di Nicolò AMATO che è una specie di memorandum contenente istruzioni dettagliate (fino alla quantificazione delle ore d'aria e di socialità e del numero dei colloqui anche telefonici e della possibilità di ricevere pacchi o denaro dai familiari o della limitazione della corrispondenza e dei criteri da osservare nel decidere sull'ammissibilità di colloqui, telefonate premiali, incontri, partecipazione ad attività o corsi di rieducazione) sulla gestione e il trattamento dei detenuti.

La circolare era ispirata al principio dei circuiti penitenziari differenziati a seconda del livello di pericolosità (Alta Sicurezza, per il primo livello<sup>481</sup>; Sicurezza Media, per il secondo livello, che è quello su cui AMATO puntava le chance di rilancio della sua visione del carcere come luogo di speranza; e poi un terzo circuito definito di Custodia Attenuata, da destinare principalmente ai detenuti tossicodipendenti *non particolarmente pericolosi, ossia più recuperabili*), per cui vigevano regole

---

<sup>481</sup> Cfr. pag. 4 della circolare cit. : «Questo circuito è destinato ai detenuti imputati o condannati per i delitti di cui all'art. 416 bis C.P., all'art. 630 c.p. o all'art. 74 T.U. n. 309 del 1990 (da soli o insieme con altri reati) che sono certamente i detenuti più pericolosi. I detenuti mafiosi (uso il termine mafia in senso lato, comprendendo anche la camorra, la 'ndrangheta e la sacra corona unita), sequestratori di persone e narcotrafficienti associati devono essere custoditi in appositi istituti o apposite sezioni di istituti, e tenuti rigorosamente separati dagli altri detenuti (...)Tae separazione si basa direttamente sulla Legge, ed in particolare sull'art. 4 bis della legge n. 354 del 1975, che giustamente esclude i detenuti in esame dai benefici penitenziari (con la eccezione della liberazione anticipata), sull'ovvio presupposto che si tratta di persone le quali hanno fatto una scelta criminale di tipo professionale, cinicamente confrontando i rischi con gli enormi profitti e vantaggi illecitamente perseguiti, e che dunque per essi non si possa parlare di ravvedimento a meno che non abbandonino la loro scelta criminale e collaborino con le autorità di giustizia».

particolarmente restrittive per i detenuti di primo livello, *già esclusi per legge ex art. 41 bis O.P. dai benefici del lavoro all'esterno, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione, a meno che abbandonino la loro scelta criminale e collaborino con la giustizia a norma dell'art. 58 ter*, e rispetto ai quali *le esigenze della sicurezza devono prevalere sulle esigenze trattamentali*, pur facendosi salvo il dovere di rispettare *la dignità personale dei detenuti evitando qualsiasi vessazione e qualsiasi mortificazione*, nella convinzione che si tratti di soggetti non emendabili, dopo la scelta di vita che hanno fatto, ***a meno che non abbandonino la loro scelta criminale e collaborino con le autorità di giustizia.***

E nell'ambito di costoro, si stagliava la peculiarità del trattamento riservato ai detenuti sottoposti al regime dell'art. 41 bis, Ord. Pen., che restringeva ulteriormente le regole enunciate per tutti gli altri detenuti del primo livello<sup>482</sup>, con la conseguenza che *per questi detenuti – che sono gli esponenti più pericolosi e di maggior rilievo criminale dei detenuti di primo livello – fin quando è in vigore il D.M. che applica il regime dell'art. 41 bis quelle regole valgono comunque, ma esse devono essere applicate con maggiore rigore*; ed inoltre si stabilivano criteri precisi di assegnazione, per cui i detenuti soggetti al 41 bis dovevano essere di regola assegnati alle apposite sezioni degli istituti di Asinara, Pianosa, Cuneo, Ascoli Piceno e Spoleto; e non dovevano essere custoditi insieme con detenuti di primo livello non soggetti allo stesso regime (perché poteva essere un modo indiretto per eludere le limitazioni che impedivano qualsiasi comunicazione con l'esterno), anche per evitare che si riproducessero nei rapporti tra detenuti gerarchie legate al diverso spessore criminale<sup>483</sup>.

---

<sup>482</sup> Secondo l'interpretazione del Direttore AMATO, «*Qui non si tratta più soltanto di una maggiore sorveglianza e sicurezza, ma si restringono -legittimamente - i diritti previsti dall'ordinamento penitenziario e le regole di trattamento*». E a titolo esemplificativo, si legge ancora nella circolare cit., «*Non è ipotizzabile un giudizio che non sia decisamente negativo per quanto riguarda la liberazione anticipata ed i colloqui e le telefonate premiali....Nè sono ammissibili, salvo casi particolari da apprezzare singolarmente, colloqui con assistenti sociali, educatori, psicologi, e, ancor più, non sono ammissibili interventi del volontariato o ingressi della società esterna – salvo, naturalmente, l'art. 67 O.P. ->*».

<sup>483</sup> Cfr. pagg. 16-17: «*Se in ogni istituto e per tutti i detenuti deve essere garantita parità di condizioni di vita, ancora di più tale parità deve essere curata, e se del caso imposta, in queste sezioni e tra questi detenuti. Con ogni attenzione e decisione occorre impedire fenomeni di proselitismo, di supremazia o di subordinazione, di strumentalizzazione o di*

Ma per tutti i detenuti di primo livello, la circolare AMATO metteva in guardia dai rischi derivanti da un'applicazione non uniforme delle regole e delle restrizioni imposte dal regime di Alta Sicurezza, raccomandando come priorità assoluta che quelle regole venissero applicate e fatte osservare con assoluta uniformità (*“Se in qualche sezione o da parte di qualcuno le regole vengono applicate in modo meno rigoroso, allora i rischi di chi pera nelle sezioni dove le regole vengono applicate in modo più rigoroso e di chi applica, pur nella medesima sezione, le regole in modo più rigoroso, accrescono notevolmente, perchè i detenuti, nella loro logica criminale, tendono a considerare questi operatori “colpevoli” di un trattamento peggiore. E ricordiamo che anche una piccola concessione in più o in meno ha in carcere per i detenuti grande valore”*): con ciò implicitamente lasciando intendere che si trattasse di un problema di cui venire a capo, nel senso che le discrepanze nell'osservare certe regole o nel modo di applicarle, erano all'ordine del giorno, così da richiedere che si richiamassero provveditori e direttori a vigilare affinché venisse assicurata la più assoluta uniformità di trattamento (*“Su questa uniformità i provveditori ed i direttori devono sensibilizzare adeguatamente il personale dipendente, sollecitandone il senso di responsabilità, e devono esercitare tutti i controlli e gli interventi necessari. A tutti dovrebbe essere chiaro che, poco o tanto, ciascuno degli operatori può incidere sulla sicurezza degli altri”*) .

Il diffuso malessere e le crescenti proteste nel mondo carcerario trovavano conferma anche nei dati statistici allegati alla Nota 6 marzo 1993, trasmessa da Nicolò AMATO (un vero progetto di riordino complessivo del D.A.P. e del “pianeta” carcere) all'attenzione del Ministro (che non lo degnò di alcuna considerazione, al punto che non ne serbava neppure il ricordo). Se ne ricava che i fatti di autolesionismo erano cresciuti da 2.161 nel 1991 a ben 4.385 nel 1992; i tentati suicidi, da 365 a 531; i suicidi da 29 a 47; i ferimenti da 74 a 1.142 (mentre anche il dato delle morti in carcere aveva

---

*intimidazione. Come occorre impedire che taluni lavori – specie quelli più modesti, come la pulizia delle camere – siano svolti sempre o in prevalenza da alcuni detenuti, con l'esclusione di altri, o che addirittura taluno pretenda che essi siano svolti da detenuti di altro livello – cosa tassativamente esclusa ->>>.*

registrato un sia pur lieve incremento: da 80 a 89); gli incendi da 3 a 37; e, soprattutto, le iniziative di proteste erano in crescita esponenziale. In particolare, gli scioperi della fame erano saliti da 1947 a 8.385; e i rifiuti di terapie o sopravvitto da 223 a 4.652.

Ed è acclarato che il clima di tensione nel modo carcerario di cui s'è detto non si affievolì, nei primi mesi del '93, anzi registrò un nuovo picco nei mesi di febbraio e marzo, con l'omicidio del brigadiere della polizia penitenziaria Pasquale CAMPANELLO, in servizio a Poggioreale, avvenuto 18 febbraio 1993, che diede la stura, su impulso del Direttore AMATO, che ne fece espressa richiesta al Ministro MARTELLI, all'applicazione simultanea del regime speciale di cui all'art. 41 bis, comma 1 ad entrambi i penitenziari napoletani, con decreto firmato da MARTELLI il giorno prima di dimettersi perché raggiunto da avviso di garanzia per fatti di corruzione.

Ne seguirono proteste dei detenuti e dei loro familiari che vennero raccolte anche nel corso di una drammatica seduta tenutasi alla prefettura di Napoli del Comitato dell'Ordine pubblico e la Sicurezza, nel corso della quale il Capo della Polizia in persona espresse preoccupazioni per le ripercussioni che l'ondata di proteste seguite alla micidiale stratta carceraria rischiava di produrre sulla situazione dell'ordine pubblico anche all'esterno delle carceri gravate dalle misure eccezionali disposte con i due decreti applicativi del 41 bis. E il nuovo Ministro CONSO, prima con decreto del 19 febbraio, ad una settimana dal suo insediamento, rimodulò il provvedimento applicativo dell'art. 41 bis, comma 1 circoscrivendone l'ambito ad alcune sezioni e bracci delle due carceri napoletane; e due giorni dopo revocò entrambi i decreti con la singolare motivazione che nel periodo di applicazione *“i detenuti ristretti nel carcere di Poggioreale e di Secondigliano hanno tenuto un comportamento regolare e responsabile, come confermato dalle frequenti perquisizioni, anche generali, che hanno avuto esito negativo e si sono svolte nel massimo ordine e nel più completo rispetto della disciplina e che pertanto sono venute meno le condizioni che legittimano l'applicazione del regime di cui all'art. 41 bis, L. 1975/354”*: singolare perché era trascorso un tempo troppo breve per trarre una valutazione conclusiva e perché si

premiava il fatto che non si fossero verificate le paventate rivolte, più che un comportamento esemplare. Inoltre, la decisione era stata preceduta da fax della prefettura di Napoli che informavano delle manifestazioni di protesta che si erano susseguite nei giorni precedenti anche in relazione a presunti comportamenti vessatori ed abusi commessi dalle guardie carcerarie ai danni di singoli detenuti e delle preoccupanti notizie raccolte sulla possibilità che le proteste per la sospensione del normale trattamento penitenziario e per i presunti abusi fossero strumentalizzate per attuare un piano diversivo volta a tenere impegnate le forze di polizia in attività di ordine pubblico, distraendole dalle azioni di repressione delle criminalità organizzata. E altra nota riservata sempre in data 20 febbraio trasmessa dal Prefetto di Napoli riportava l'allarme lanciato dal direttore della Casa Circondariale di Poggioreale circa la possibilità di azioni di rivolta da parte dei detenuti e addirittura di attentati all'esterno del carcere. E richiamava l'attenzione sulle precedenti note con cui si era informato il ministro di incontri avuti in prefettura con una delegazione dei familiari dei detenuti, nel corso dei quali si era manifestata la disponibilità, in cambio della cessazione immediata delle proteste e dei disordini, a sottoporre all'autorità competente proposte di modifica e attenuazione del rigore dei provvedimenti restrittivi adottati, nonché a promuovere accertamenti su eventuali abusi. Tali proposte avevano formato oggetto lo stesso 20 febbraio di una nuova riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza, presieduto al Capo della Polizia, *in relazione a paventate ulteriori turbative ordine pubblico*. E a conclusione si era concordato sulla validità delle cennate proposte, ***in quanto ritenute idonee at stemperare tensioni, anche at esterno carcere***.

In pratica, si suggeriva al Ministro di recedere dal provvedimento di rigore, nell'intento di svelenire gli animi e stemperare la tensione, facendo presente che anche da parte dei rappresentanti dei detenuti e loro familiari c'erano stati segnali di disponibilità ad abbassare i toni e cessare le proteste.

Una sorta di trattativa in sedicesimo.

E il Ministro accolse il suggerimento, con la ricordata motivazione secondo cui erano venute meno le condizioni che giustificavano la sospensione del normale trattamento

penitenziario, per avere i detenuti mantenuto un comportamento regolare, nonostante le allarmanti notizie sul pericolo di rivolte all'interno delle carceri, attentati all'esterno e un piano di destabilizzazione volto a strumentalizzare le proteste dei detenuti (Si faceva salva l'applicazione del regime più restrittivo solo per i reparti di Napoli Secondigliano e Poggioreale che erano destinati ad ospitare affiliati alla camorra e quindi detenuti già soggetti ad un regime di Alta Sicurezza<sup>484</sup>).

E all'innalzamento della tensioni per i fatti di Poggioreale, nonché ai paventati rischi per l'ordine pubblico e la sicurezza anche all'esterno delle carceri conseguenti alla decisione di applicare il 41 bis indiscriminatamente a tutti i detenuti dei due penitenziari napoletani, risalirebbero i primi scricchiolii e i primi tentennamenti di esponenti di vertice degli apparati di polizia, come lo stesso Capo della Polizia, PARISI, sulla opportunità di ricorrere a questo strumento per una più efficace prevenzione e tutela della sicurezza della collettività (ve n'è traccia nell'Appunto del 6 marzo a firma di Nicolò AMATO e nelle deposizioni dello stesso AMATO e del Prof. ARLACCHI).

*Ancora tensioni e proteste: l'esposto anonimo di sedicenti familiari dei detenuti al 41 bis indirizzato il 17 febbraio al Presidente della Repubblica.*

Nel frattempo, alcune criticità, da tempo segnalate come particolarmente preoccupanti, si erano cronicizzate. Prima tra tutte il sovraffollamento carcerario dovuto alla crescita del numero dei detenuti saliti da 25.000 unità nel 1991, a 49.000 alla data di marzo '93, con la conseguenze che, come scriveva AMATO nel citato Appunto del 6 marzo '93 *“le nostre carceri, specialmente quelle delle grandi città, letteralmente scoppiano, sono al limite – a volte al di là del limite – della oggettiva possibilità di ricevere altri reclusi.....i materassi devono essere posti per terra....vi sono celle così stipate di letti che detenuti non hanno lo spazio per stare anche solo in piedi...la promiscuità che ne deriva è spaventosa.....questa immagine ferisce assai dolorosamente la coscienza*

---

<sup>484</sup> Cfr. produzione di Sebastiano ARDITA, doc. 5-6-7 prodotti dal P.M., Faldone 29.

*civile, perché in un simile abbruttimento, in una simile distruzione della più elementare dignità umana non si può non vedere una mortificazione profonda della Giustizia, di cui pure il carcere dovrebbe incarnare fisicamente la pur severa ed austera nobiltà”.*

La conclusione cui perviene l'ancora Capo del DAP è che *“le condizioni di vita dei detenuti e di lavoro del personale sono dunque anti-igieniche, inaccettabili, incivili”.*

Ma il sovraffollamento poneva anche altri problemi di gestione dei detenuti perché costringeva a mettere insieme categorie che invece andavano rigorosamente tenute separate, con la conseguenza che *“diventa difficile o addirittura impossibile realizzare adeguatamente la risposta, i fini istituzionali che ciascuna categoria di detenuti propriamente pone: l'isolamento giudiziario per i detenuti giudicabili; la sicurezza per i detenuti più pericolosi; il trattamento per i recuperabili; l'assistenza sanitaria per i detenuti ammalati e di particolar e per i sieropositivi; la cura e la riabilitazione per i tossicodipendenti”.*

Ma per quanto concerne i detenuti organici o collegati alle organizzazioni criminali di stampo mafioso, la minaccia principale e il motivo di maggiore sofferenza era sempre rappresentata dalla sottoposizione al regime speciale del 41 bis, che, ormai andato a regime (sia pure sempre nell'ambito di una legge speciale a termine), non faceva più registrare, forse i furori della fase di prima applicazione anche perché erano proliferate insieme alle proteste, le campagne di stampa e le iniziative a tutela dei diritti dei detenuti, con frequenti ispezioni e visite di parlamentari alle carceri più a rischio, come Pianosa, e indagini interne su presunti abusi commessi dal personale addetto alla custodia (ne dà conto, con esito negativo, una relazione a firma del vicedirettore FAZZIOLI, su presunti abusi commessi a Pianosa, che risale però al 12 ottobre 1992, segno che le segnalazioni e le denunce si ripetevano da tempo, e che nei prime mesi del '93 la situazione non era migliorata).

E tuttavia per il mafioso uso a comandare e sentirsi riverito e rispettato anche all'interno del carcere, quel regime detentivo con l'isolamento di fatto che esso comportava, e l'impossibilità di normali comunicazione con l'esterno e la perdita dei privilegi cui il mafioso, anche in stato di detenzione, era abituato a godere in ragione

del suo rango criminale, oltre al danno per i capi di non poter più fare avere i propri ordini e gestire gli affari della propria cosca,, era vissuta come una insopportabile *deminutio capitis*, e un *vulnus irrimediabile* alla propria dignità.

In questa temperie sopraggiungeva, a rinnovare le accuse di denunce, e abusi ai danni dei detenuti, l'esposto anonimo di sedicenti familiari di detenuti sottoposti al carcere duro indirizzato al Presidente della Repubblica (e con timbro di ricezione del Ministero dell'Interno in entrata del 17 febbraio 1993), ma inviato, per conoscenza, a al Papa, al Vescovo di Firenze, al Cardinale di Palermo, al Ministro di Grazia e Giustizia, al Presidente del Consiglio, al C.S.M., al Ministro dell'Interno, al Giornale di Sicilia, al Dott. Maurizio Costanzo e al Dott. Vittorio Sgarbi, e nel quale s'invocava l'autorevole intervento della più alta magistratura dello Stato, tra l'altro, per rimuovere *gli squadristi al servizio del Dittatore AMATO*.

La gestione non trasparente dell'esposto da parte del Quirinale ha trovato conferma nell'imbarazzata deposizione del teste GIFUNI, e nelle testimonianze di AMATO e FAZZIOLI, che avrebbero dovuto per primi esserne informati considerata la gravità delle accuse formulate nei riguardi della loro gestione della sicurezza e dell'ordine nelle carceri, e che invece non ne seppero nulla. Come del resto nulla ne seppe Andrea CALABRIA, che pure era, all'epoca, il Vicedirettore dell'Ufficio Detenuti del D.A.P., anche se risulta che qualcuno al DAP vi lavorò per rispondere ai chiarimenti chiesti dal Gabinetto del Ministro della Giustizia, cui l'esposto era stato trasmesso con Nota a firma del Capo della Polizia in data 1° marzo '93. (Ma LA GRECA Giuseppe, che era vicecapo di Gabinetto del Ministro della Giustizia, ha detto anche lui di averlo appreso anni dopo dai giornali). Risposta che rimase comunque affidata ad una Nota in data 13 aprile 1993 con cui la Direzione della Casa Circondariale di Pianosa comunicò all'Ufficio detenuti del D.A.P. gli accertamenti espletati avevano consentito di escludere che vi fossero state violazioni della normativa vigente<sup>485</sup>. E il fatto che

---

<sup>485</sup> Nella cit. Nota si legge infatti: "è da escludere che siano posti in essere, da parte di appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria, atteggiamenti diversi dalla applicazione della vigente normativa. - Il trattamento, nei confronti dei detenuti sottoposti a regime differenziato, è basato sul rispetto della dignità umana, nella precisa applicazione delle norme che



CALABRIA non ne serbi alcun ricordo, può spiegarsi con il fatto che, almeno al D.A.P., a quella lettera non fu data particolare importanza, nel senso che venne trattata come uno dei tanti esposti contenenti doglianze sul trattamento dei detenuti, seguendo quindi un percorso burocratico e di routine.

Tuttavia, tanta mancanza di trasparenza ha finito per alimentare sospetti magari ingiustificati sulla rilevanza di quel documento (Fino a fare ipotizzare ad AMATO che l'esistenza di quell'esposto gli sarebbe stata deliberatamente tenuta nascosta perché se avesse avuto pubblico risalto e lui stesso ne fosse venuto a conoscenza sarebbe stato molto più difficile giustificare la sua defenestrazione senza che apparisse chiaro che si era ceduto all'intimidazione mafiosa). Ed in particolare sull'incidenza che le preoccupazioni destate dall'esposto, che conteneva minacce neanche troppo velate al Capo dello Stato (*"ci rivolgiamo a Lei perché riteniamo che si è responsabili in prima persona, quale rappresentante e garante delle più elementari forme di civiltà .... Altro problema, ancora più grave, e crediamo che Lei debba vergognarsi di essere il capo dello Stato, è che lo Stato permette ai secondini delle carceri ed in special modo a quelli delle carceri di Pianosa, di avere comportamenti uguali a quelli degli sciacalli o dei teppisti della peggior specie, nel senso che trattano i detenuti peggio di cani randagi, usando metodi della peggior tradizione fascista.....Ora, se Lei ha dato ordine di uccidere, bene, noi ci tranquillizziamo, se non è così, guardi che per noi è sempre il maggior responsabile, il più alto rappresentante della Italia "civile" che, con molto interesse, ha a cuore i problemi degli animali, i problemi del terzo mondo, del razzismo, e dimentica questi problemi insignificanti perché si tratta di detenuti ovvero di carne da macello....Noi ci permettiamo farLe notare che, continuando di questo passo, di detenuti ne moriranno, ma Lei non si curi di loro tanto, come dicevamo prima, si tratta di carne da macello. Per noi e per loro resta solo la consolazione che, un giorno, Dio che ha più potere di Lei, sarà giusto nel Suo giudizio; giudicherà tutti.... Lei si è vantato tante volte di essere un autentico cristiano. Le consigliamo di*

---

regolano tale regime penitenziario.".

*vantarsi di meno e di AMARE di più.... Al momento non crediamo che la volontà dello Stato che Lei rappresenta sia così civile nel dare una risposta adeguata. La sfidiamo a smentirci”*), avrebbe avuto nel far maturare la decisione, patrocinata dallo stesso SCALFARO, di avvicinare i vertici del D.A.P., anche per favorire l’avvio di un nuovo corso della politica carceraria del Dipartimento, a partire dall’adozione di una linea più accomodante in materia di applicazione del 41 bis. Decisioni che in effetti intervennero, come si è accertato, ma per ragioni che non erano riducibili alle sollecitazioni e suggestioni promananti dall’esposto anonimo, poiché affondavano le loro radici nel preoccupante clima di tensione che tuttavia quel documento anonimo rispecchiava fedelmente.

8.1.3.- Ma il cuore della vicenda, per ciò che qui interessa, ci porta ad esaminare gli avvenimenti verificatisi alcuni mesi dopo, nello scorcio finale del ’93, dopo che l’offensiva stragista era ripresa in modo incalzante con la micidiale sequenza degli attentati di via Fauro a Roma (l’autobomba destinata a Maurizio COSTANZA scampato all’attentato il 14 maggio 1993), la strage di via dei Georgofili (27 maggio 1993), e le bombe di Milano e Roma nella notte tra il 27 e il 28 luglio 1993.

Come già anticipato, nella prospettazione accusatoria fatta propria dal giudice di prime cure, il contributo di MORI allo sviluppo della trattativa con Cosa Nostra, che si sarebbe tradotto in un apporto anche materiale alla realizzazione della condotta costitutiva del reato per cui qui si procede, sarebbe sfociata nelle pressioni esercitate con successo per il tramite di Francesco DI MAGGIO per indurre il Ministro CONSO a non rinnovare alcune centinaia di decreti applicativi del 41 bis che andavano a scadere in varie date comprese lungo l’arco del mese di novembre (e qualcuno anche il 27 gennaio ’94).

Nelle dichiarazioni rese al P.M. il 24 novembre 2010, l’ex Ministro CONSO si è attribuito la paternità esclusiva della decisione di non prorogare i 334 decreti applicativi

del 41 bis che andavano a scadere nel mese di novembre (1-6-10 e 24), escludendo nettamente di avere ricevuto sollecitazioni o suggerimenti esterni. Ammette di essersi consultato al più con qualche amico nella cerchia delle persone a lui più vicine. Precisa che gli erano stati sottoposti due elenchi separati di detenuti sottoposto al 41 bis. Del primo facevano parte i 334 detenuti classificati di media o minore pericolosità. Il secondo elenco riguardava invece le posizioni degli esponenti di maggiore spessore criminale, e i relativi decreti applicativi del 41 bis andavano a scadere a gennaio.

Decise di non rinnovare in blocco tutti quelli del primo elenco, senza neppure informarsi dell'effettivo spessore criminale di ciascuno di loro e confidando solo nel fatto che per far parte di quell'elenco non erano i soggetti più pericolosi.

In effetti, il criterio adottato fino a quando fu in vigore la prassi della delega al direttore e vice direttore del DAP del potere – che in realtà era prerogativa del Ministro – di emettere i provvedimenti applicativi del regime speciale, era quello di riservare i decreti c.d. “delegati”, cioè quelli per i quali non era necessario il vaglio e la firma del Ministro ai detenuti (mafiosi e non) che non presentassero profili di spiccata pericolosità sociale: ciò che per i detenuti mafiosi si traduceva nell'escludere dalla potestà di decisione delegata le posizioni dei capi mafia, o degli affiliati investiti di cariche direttive nell'associazione mafiosa o di spiccata pericolosità come killer.

Ma non serve – e sarebbe stucchevole indugiarsi ancora - stare a sindacare, per sceverare le intenzioni del Ministro CONSO, se nell'elenco dei 334 decreti che il Ministro decise di non prorogare ve ne fossero dieci o più di dieci che riguardavano mafiosi di rango, e se lo spessore criminale degli stessi fosse o no già noto all'epoca o non sia piuttosto frutto di acquisizioni successivi o di una successiva acquisizione di un ruolo di comando; o discernere e quantificare il numero dei detenuti che successivamente, e a distanza di anni, vennero nuovamente sottoposto al regime speciale del 41 bis<sup>486</sup>.

---

<sup>486</sup> Sulla stratigrafia dei detenuti che beneficiarono della mancata proroga, la sentenza impugnata si sofferma diffusamente alle pagg. 2581-2592 del Cap. 27 e par. 27.2 della Parte III.

La difesa perviene al risultato che furono 52 su 334 (Sebastiano ARDITA ne conta 56); e di quei 52 non più di una decina erano affiliati a Cosa Nostra. L'accusa ha evidenziato invece che, come emerge dall'analisi illustrata dall'Isp. BONFERRARO, sarebbero almeno 21 i detenuti di notevole rango; e in realtà tra loro figurano nomi già noti come, per citare solo gli esponenti di Cosa Nostra palermitana, quelli di FARINELLA Giuseppe, DI CARLO Andrea, noto esponente della famiglia mafiosa di Altofonte, fratello di DI CARLO Francesco e DI CARLO Giulio; PRESTIFILIPPO Giovanni, padre di Mario e di Giuseppe PRESTIFILIPPO, GERACI Antonino (cl. 1917), FIDANZATI Giuseppe, GRIPPI Leonardo, GIULIANO Giuseppe, SPADARO Francesco, figlio di Tommaso; mentre la pericolosità e il ruolo di altri, come Leonardo e Vito VITALE, o DI TRAPANI Diego, emergerà solo in seguito. (Dall'elenco sciorinato dall'isp. BONFERRARO però risulta che per due dei detenuti predetti, il 41 bis fu subito ripristinato, con effetto dal 30 gennaio '94: così per DI CARLO Andrea e anche per GERACI Antonino). E a loro si aggiungono esponenti delle cosche trapanesi, come *Accardo Giuseppe, che è un esponente di spicco della famiglia di Partanna, provincia di Trapani*; catanesi, come *Ferrera Francesco della famiglia dei Cavadduzzo di Catania, imparentati con i Santapaola. Ferrera Salvatore, il fratello*; messinesi, come *Bontempo Scavo Cesare, soggetto molto importante della famiglia di Tortorici*; e gelesi, come CAVALLO Antonio e DOMINANTE Carmelo.

Tutto ciò può avere importanza per stabilire se le mancate proroghe, che comunque riguardarono, per ciò che concerneva i detenuti gravitanti in Cosa Nostra, meno del 10% dei detenuti che complessivamente ne beneficiarono, ebbero un qualche impatto sul popolo di Cosa Nostra.

Ma per quanto concerne le intenzioni del Ministro e gli elementi di valutazione dei quali egli tenne conto per la sua decisione, è lo stesso CONSO a confessare candidamente – e non v'è ragione sul punto di non credergli – che egli non si preoccupò di esaminare le posizioni di ciascuno dei detenuti in questione, né di vagliarne l'effettiva pericolosità sociale o l'attualità o meno di legami con le organizzazioni criminali di appartenenza, confidando esclusivamente nel criterio divisorio di massima

adottato nella prassi - cui peraltro lui stesso aveva posto fine - della precedente governance del D.A.P. di delegare al vice-presidente la valutazione e conseguente decisione delle posizioni dei detenuti che non avessero profili di particolare pericolosità sociale o ruoli di comando.

Alla luce di tale ammissione, è di tutta evidenza che non ebbero alcun ruolo, non diretto almeno, nella genesi di quella decisione, le preoccupazioni legate agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale, che faceva salva la legittimità della normativa impugnata sulla base di una lettura che imponeva di ricorrere al regime speciale, che di fatto incideva su diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti della persona che non potevano essere negati in linea di principio al detenuto, neppure se in espiazione pena per gravissimi reati, solo perché tale: ma la faceva salva solo a condizione che il provvedimento fosse motivato, caso per caso e sulla base di comprovate esigenze di tutela della collettività.

Del resto, come puntualmente rilevato dal giudice di prime cure, se la pronuncia della Consulta avesse avuto una significativa incidenza sulla decisione, non avrebbe avuto alcuna ragione di mantenere il più assoluto riserbo, senza esternare ad alcuno né la scelta che aveva deciso di adottare né le ragioni sui cui si fondava.

E' lo stesso CONSO ad ammettere che non si diede pena di esaminare i fascicoli personali e la relativa documentazione per trarne elementi specifici di valutazione, poiché il suo intento era quello di lanciare un segnale di distensione che valesse a far decantare la tensione nelle carceri *“Il mancato rinnovo dei decreti di cui all’art. 41 bis O.P., avvenuto, in blocco, nel novembre 1993 fu sostanzialmente motivato da quanto io credevo in assoluta buona fede, e cioè che in quel momento, a fronte delle stragi che erano da poco avvenute, era più opportuno, onde evitare di acuire ancor di più la tensione, non accanirsi con i detenuti e dare dei segnali di distensione”*).

## **8.2.- Un epilogo preordinato? I tre passaggi del ragionamento accusatorio.**

Secondo la tesi accusatoria fatta propria dalla Corte d’Assise di primo grado, il mancato rinnovo di tutti i 334 decreti applicativi del 41 bis venuti a scadenza nel mese di

novembre del 1993 fu l'epilogo non annunciato ma concertato e preordinato di un'operazione orchestrata fin dall'inizio – con l'avallo e l'imprimatur del Capo dello Stato ma sotto la regia occulta di Mario MORI - per giungere a quel risultato, e avviata già con l'avvicendamento improvviso dei vertici del D.A.P. e la nomina assolutamente inattesa di Francesco DI MAGGIO a vicedirettore generale, ad affiancare il mite, anziano e imbelle CAPRIOTTI.

E la giustificazione addotta dallo stesso Ministro di aver voluto con quel gesto dare solo un segnale di distensione che valesse a far decantare la tensione sarebbe soltanto un pretesto per dissimulare la vera e indicibile ragione superiore, performante di quella decisione: attenuare la stretta carceraria, mediante un vistoso ridimensionamento dell'ambito di applicazione di quello strumento normativo e amministrativo, assunto a simbolo della durezza dell'azione repressiva dello Stato nei riguardi delle organizzazioni criminali mafiose.

Prima di esaminare i punti che meritano di essere approfonditi per vagliare la resistenza – o meno – dell'apparato motivazionale della sentenza impugnata alla raffica di censure difensive degli odierni appellanti, è opportuno ricapitolare per sommi capi i tre passaggi salienti attraverso cui si articola il costrutto accusatorio fatto proprio dal giudice di prime cure.

Primo step: è costituito dall'individuazione delle vere ragioni giustificative della decisione del Ministro CONSO di non rinnovare i decreti scaduti a novembre del '93, come in buona sostanza rivelate dall'ormai anziano Maestro quando è stato sentito al riguardo, ed ha ammesso di avere voluto lanciare un segnale distensione che valesse a stemperare il clima di tensione.

Ne costituirebbero già indizi inequivocabili:

- il taglio "lineare" e indiscriminato dei decreti non rinnovati;
- il riserbo assoluto, cui il Ministro deliberatamente si attenne, fin da quando gli era stato sottoposto l'elenco delle posizioni da vagliare, stando bene attento a non fare trasparire quali fossero le sue intenzioni, e, in particolare, senza farne parola con i colleghi di Governo (ciò che però dà anche il senso di un orizzonte predefinito, che

non metteva sostanzialmente in discussione l'indirizzo politico del Governo in materia di contrasto alla criminalità organizzata): un riserbo che tradisce quindi la consapevolezza di quanto inconfessabile o comunque difficilmente ostensibile sarebbe stata una scelta che appariva in contro tendenza rispetto alla sbandierata fermezza del Governo;

- la scelta di lasciare che spirasse il termine di efficacia dei decreti in questione, invece di emettere un provvedimento di revoca, che avrebbe dovuto essere specificamente motivato e avrebbe inevitabilmente suscitato contrasti e polemiche, richiamando l'attenzione del Governo e dell'opinione pubblica;

- il netto contrasto con la decisione che lo stesso Ministro aveva adottato pochi mesi prima, rinnovando quasi in blocco i decreti in scadenza il 20 e 21 luglio. Quella decisione era stata adottata tenendo presente i tragici avvenimenti di maggio (l'attentato di via Fauro e la strage di via dei Georgofili). Ma anche la mancata proroga dei decreti di novembre fu preceduta da avvenimenti non meno tragici e parimenti ascrivibili alla violenza mafiosa che, però, se pesarono sulla decisione, la orientarono in direzione opposta alla scelta fatta a luglio

Secondo step: è costituito dalla constatazione che le ragioni poste a fondamento della decisione del Ministro rimandano a conoscenze approfondite ed estremamente avanzate per l'epoca, nonché aggiornate, sugli scenari mafiosi, gli assetti di potere e soprattutto, l'esistenza di una spaccatura interna a Cosa Nostra, che vedeva lo schieramento più fedele a RIINA, e fautore della continuità della linea da questi voluta dello scontro frontale con lo Stato, contrapposto ad uno schieramento più moderato, facente capo a Bernardo PROVENZANO, propenso a tornare agli affari, invece di fare la guerra allo Stato.

Informazioni di questo genere erano fuori dalla portata dello staff del Ministro o del suo entourage al Ministero, fatta eccezione per Francesco DI MAGGIO, vicedirettore del D.A.P., e particolarmente sensibile e attento alle problematiche del 41 bis con il quale in effetti all'epoca il Ministro aveva frequenti o assidue interlocuzioni. E il DI

MAGGIO, al di là dell'interesse e delle competenze che poteva accampare in materia, aveva accesso ad un bacino di informazioni e conoscenze investigative tra le più riservate e aggiornate, grazie ai suoi rapporti di conoscenza, frequentazione e persino di amicizia personale con qualificati esponenti degli apparati investigativi e di intelligence, tra i quali anche Mario MORI.

Terzo step: sarebbe stato proprio Mario MORI a rendere il DI MAGGIO edotto di quelle informazioni che valsero ad orientare le scelte del Ministro; e lo fece proprio per propizziarle, perseguendo sempre il suo disegno di coltivare un dialogo che riteneva possibile con i vertici di Cosa Nostra per giungere ad un'intesa che ponesse fine alle stragi. Non era necessario, per farlo, che informasse altresì il DI MAGGIO – e comunque non è provato che l'abbia fatto - dell'iniziativa intrapresa nell'estate del '92 per aprire, con la medesima finalità un canale di comunicazione con Cosa Nostra.

### **8.2.1.- Le “ragioni” di CONSO e i documenti di analisi sui possibili collegamenti tra stragi e tensione nelle carceri.**

Tanto premesso, è necessario tornare ad esaminare, anche a costo di qualche ripetizione, le dichiarazioni di Giovanni CONSO, e segnatamente le ragioni addotte nelle varie sedi in cui è stato chiamato a riferirne a giustificazione della sua scelta.

I giudici del processo MORI/OBINU ritengono oggettivamente poco attendibile che l'anziano Ministro abbia maturato la sua decisione in assoluta solitudine senza parlarne neppure con suoi più stretti collaboratori (come invece lui ha dichiarato: “*Non parlai con i miei collaboratori poiché non mi fidavo e temevo che le notizie finissero sulla stampa....*”), e in particolare con i tecnici e i funzionari del Dicastero, cioè i funzionari (più esperti e competenti) dell'Ufficio detenuti, che abitualmente istruivano e le pratiche relative al trattamento dei detenuti e quelle del 41 bis in particolare (E in particolare, il vice direttore dell'Ufficio detenuti dot. CALABRIA che si avvaleva di uno staff di funzionari tra i quali il dot. CAPRIOTTI, pur serbandosi ricordi sfocati della vicenda, annovera la dott.ssa DE CARLI). E in effetti sembra davvero poco credibile



che non ne abbia fatto cenno al Direttore generale e capo del DAP (e tuttavia è proprio quello che ha sempre dichiarato il dott. CAPRIOTTI, che lo avrebbe appreso solo dai giornali); o non ne abbia parlato almeno con il dott. CALABRIA che è l'autore e firmatario della Nota del 29 ottobre '93 che prefigura quale fosse l'orientamento di massima del Dipartimento (prima ancora che quello del Ministro) per i decreti in scadenza a novembre.

Gli stessi giudici ritengono di contro che «non sussistono concreti e decisivi elementi che consentano di ritenere provato che egli abbia ricevuto impulsi esterni perché non rinnovasse i provvedimenti *de quibus*»; e che «si deve ammettere la possibilità che egli, reso edotto o, comunque, persuaso del grave pericolo che la massiccia applicazione dello speciale regime previsto dall'art. 41 bis creava per l'ordine pubblico in stretto collegamento con le azioni stragiste di Cosa Nostra, si sia autonomamente deciso a ridurne notevolmente il peso, sperando, così, di scongiurare ulteriori, cruente iniziative.

Non si può comprendere lo sviluppo degli avvenimenti se non ci si cala nel contesto in cui gli stessi sono maturati, che giustificava profonde preoccupazioni per l'ordine pubblico dettate dall'eventualità di nuovi, sanguinosi attentati posti in essere dai mafiosi».

In realtà sta qui la radice del problema.

Un conto è affermare che, in mancanza di adeguata dimostrazione, non si può imputare la determinazione di inviare un segnale di distensione, momentaneamente cedendo sull'applicazione del regime speciale previsto dall'art. 41 bis O.P., quale frutto di una trattativa con i mafiosi: e sotto questo profilo è credibile l'anziano giurista e Maestro di procedura penale quando, nel rievocare in varie sedi la drammatica contingenza politico istituzionale vissuta in quello scorcio finale del 1993, esclude di avere mai avuto anche solo sentore di trattative tra esponenti dello Stato ed esponenti mafiosi (e segnatamente dei contatti intrapresi da MORI e DE DONNO con Vito CIANCIMINO); altro è concludere che sia stata invece frutto di una riflessione solitaria del Ministro CONSO, totalmente affrancata da informazioni e suggerimenti esterni, ossia provenienti da apparati istituzionali esterni al suo dicastero, come peraltro gli stessi giudici del processo MORI/OBINU sono propensi a ritenere, quando scrivono di *una riflessione del Ministro CONSO, eventualmente suggerita da altri apparati*

*istituzionali, spinti dalla pressante esigenza di evitare che si realizzassero le fosche previsioni di devastanti attentati.*

I documenti prodotti dai migliori analisti dei massimi organismi investigativi e di intelligence attivi in quegli stessi mesi mettono in guardia circa possibili collegamenti della ripresa degli attentati con il crescente malessere e i fermenti di protesta che agitavano la popolazione carceraria - e soprattutto i detenuti mafiosi di minore livello o di livello medio - per la durezza delle misure restrittive inerenti al regime del 41 bis, e quindi con la questione del trattamento carcerario, da un lato (cfr. Nota D.I.A. del 10 agosto 1993: *“Precisi segnali provengono dall'ambiente carcerario dove è stato registrato, nel corso di recenti colloqui investigativi, un clima di crescente insofferenza verso misure restrittive sopportate con estrema difficoltà dai detenuti che ne evidenziano in ogni occasione i riflessi negativi soprattutto sui rapporti con i familiari. Anche da informazioni fiduciarie raccolte nelle carceri siciliane nelle scorse settimane si è appreso che tra i detenuti appartenenti a "cosa nostra", specialmente di livello medio, serpeggia un diffuso malumore per il fatto di non essere più adeguatamente protetti dai vertici dell'organizzazione. Siffatto stato d'animo, dietro il quale può celarsi il rischio di una rivolta contro le gerarchie criminali sin qui riconosciute, si traduce in pressanti istanze rivolte nei confronti dei capi affinché inviino messaggi precisi ed attuino azioni di ritorsione contro lo Stato”*); e, dall'altro, con la linea della fermezza del Governo con particolare riguardo all'applicazione sistematica regime speciale predetto (cfr. ancora Nota D.I.A. del 10 agosto 1993: *“La perdurante volontà del Governo di mantenere per i boss un regime penitenziario di assoluta durezza ed il sostanziale fallimento della campagna di delegittimazione dei collaboratori di giustizia, hanno sicuramente concorso, insieme ad altri fattori, alla ripresa della stagione degli attentati. Non può non evidenziarsi che l'applicazione di una normativa estremamente rigorosa, si ricordi in proposito anche la funzione svolta dall'Art.4 bis della legge sull'ordinamento penitenziario che ha denegato ai mafiosi non pentiti la possibilità di fruire dei permessi premio, delle misure alternative alla detenzione e dell'assegnazione al lavoro esterno, ha sortito nei primi dodici mesi*

*ulteriori effetti dannosi per l'organizzazione, avendo contribuito in modo efficace a far maturare in ben tredici detenuti, sottoposti a trattamento speciale, la scelta di collaborare con la giustizia...”).*

Al contempo, ammoniscono a non mostrare alcun segno di cedimento proprio su quel terreno (*“Partendo da tali premesse è chiaro che l'eventuale revoca anche solo parziale dei decreti che dispongono l'applicazione dell'art. 41 bis, potrebbe rappresentare il primo concreto cedimento dello Stato, intimidito dalla "stagione delle bombe”*); ed ancora: *“Dopo Via Fauro gli attentati hanno assunto le caratteristiche di avvertimenti e di intimidazioni. Le bombe, seminando vittime spesso impreviste, lanciano un segnale di grande capacità distruttiva e di efficienza organizzativa, i cui effetti appaiono volutamente circoscritti. E' come se gli ispiratori di tale strategia avessero ritenuto di poter raggiungere i propri scopi limitandosi, in un primo momento, a fare sfoggio della propria forza e sottintendendo, al contempo, la minaccia di azioni più devastanti e sanguinose. Da Via Fauro in poi tutti gli attentati vengono eseguiti al di fuori della Sicilia e sono caratterizzati soprattutto dall'intento di suscitare il massimo clamore possibile e di creare sconcerto e disorientamento tra la gente. Scopo evidente è quello di far cadere il consenso sociale verso l'azione repressiva dello Stato contro la mafia e indurre l'opinione pubblica a ritenere troppo elevato, in termini di rischio di vite umane, il contrasto alla criminalità organizzata. Siffatta strategia è senz'altro idonea ad insinuare nell'opinione pubblica il convincimento che, in fondo, potrebbe essere più conveniente abbandonare una linea eccessivamente dura per cercare soluzioni che conducano ugualmente alla resa di "cosa nostra" a condizioni in qualche modo più accettabili da parte dei mafiosi. Un significativo precedente lo troviamo in un recente passato in Colombia, dove le continue stragi poste in essere dai trafficanti di droga costrinsero lo Stato a trattare e il Governo a modificare la legge che consentiva l'estradizione dei trafficanti negli U.S.A.”).*

Ora, se ci si riferisse a simili documenti per inferirne che ad essi il Ministro potrebbe avere attinto le informazioni riservate poste a base delle proprie valutazioni, non si farebbe che dare risalto all'antinomia di una scelta operata in netto disaccordo non solo

con la linea ufficiale del Governo, ma anche con i suggerimenti degli analisti più avveduti e le informazioni più preganti sugli scenari in atto, sui possibili sviluppi e sulle conseguenze di una scelta di cedimento anche solo temporaneo all'intimidazione mafiosa. E ciò, da un lato, basterebbe a far dubitare che CONSO potesse assumersi una simile responsabilità senza il conforto di autorevoli condivisioni della sua scelta.

Dall'altro, si accrediterebbe CONSO del potere di accedere ad un circuito estremamente riservato di documenti destinati a circolare solo nell'ambito più ristretto degli addetti ai lavori, anche se proprio sul documento della D.I.A., che era stato trasmesso lo stesso 10 agosto 1993 in via assolutamente riservata al Ministro dell'Interno, s'era verificata una limitata fuga di notizie essendo stati pubblicati uno o due articoli sul quotidiano La Repubblica che riportavano alcuni stralci di quel documento (come ben ricorda il dott. DE GENNARO).

D'altra parte, il documento predetto, nello sforzo di decrittare la cifra criminale dei tragici avvenimenti di Roma Firenze, Milano, delineava scenari molto più ampi, e non circoscritti al solo obiettivo di ottenere un allentamento della stretta carceraria per i detenuti mafiosi, che, peraltro, veniva adombrato solo come ipotesi, e nel quadro di una lettura in chiave di generica (finalità di) ritorsione contro il *“trasferimento dei boss in particolari istituti di pena, in attuazione dell'art 41 bis in virtù del quale è stato attribuito al Ministro di Grazia e Giustizia il potere di sospendere l'applicazione, per gli autori dei delitti più gravi, di alcuni benefici inerenti al trattamento penitenziario”*, e il fatto che le *“grazie alle pesanti restrizioni imposte alla vita carceraria ed in particolare all'isolamento, che ha notevolmente limitato ogni forma di contatto con l'esterno, i detenuti non sono più riusciti ad esercitare efficacemente la loro azione di comando dall'interno delle carceri, venendo in tal modo delegittimati e perdendo potere all'interno dell'organizzazione”*; con la conseguenza che ne *“è derivata per i capi l'esigenza di riaffermare il proprio ruolo e la propria capacità di direzione anche attraverso la progettazione e l'esecuzione di attentati in grado di indurre le Istituzioni ad una tacita trattativa”* .

In tal senso non v'è contraddizione tra il tenore dell'analisi sviluppata nel documento e la contestuale presa di posizione dello stesso DE GENNARO, in rappresentanza della D.I.A., nella seduta del 10 agosto 1993 del Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza. In quella sede, in fatti, il dott. DE GENNARO, al contrario del dott. DI MAGGIO e dello stesso Capo della Polizia, PARISI, escluse un collegamento diretto tra gli ultimi attentati e la reiterazione dei decreti applicativi del 41 bis (dal verbale della seduta cit.: «intervento Direttore della DIA: “*Non concorda con l'interpretazione di un eventuale nesso tra gli attentati e l'entrata in vigore dell'art. 41 bis, in quanto la ritorsione mafiosa ebbe inizio con il maxiprocesso*”»)), optando per una lettura di contesto molto più ampia.

Infatti, pur ritenendo che la matrice degli attentati in oggetto dovesse individuarsi nell'ambito del crimine organizzata, con la certezza che, in tale ambito, Cosa Nostra era la componente più accreditata del necessario know-how anche sotto il profilo della capacità logistiche ed operative, grazie anche ad una progressiva penetrazione nei circuiti della criminalità locale in città come Roma (con particolare riguardo ai rapporti intessuti con la c.d. Banda della Magliana” e a *contatti con appartenenti all'eversione di estrema destra*), Milano (che aveva registrato il radicamento di personaggi del calibro di Luciano LIGGIO, i fratelli FIDANZATI, i fratelli BONO e altri), Firenze (con l'insediamento in Toscana di gruppi di estrazione siciliana e napoletana dediti al narcotraffico e confluiti poi sotto la direzione di Cosa Nostra) e sull'asse Padova-Venezia, con la conseguente possibilità di operare nelle città colpite dagli attentati anche utilizzando risorse criminali del posto tuttavia il documento apriva all'ipotesi che Cosa Nostra avesse agito in sinergia con altre forze criminali portatrici di interessi diversi ma convergenti nel comune obiettivo di seminare il terrore, alimentare la sfiducia dei cittadini nelle istituzioni e indebolire l'autorità dello Stato; e concludeva rinnovando l'esortazione a non recedere dalla linea della fermezza nell'azione di contrasto all'emergenza criminale in atto:

*“Lo scenario criminale delineato sullo sfondo di questi attentati ha messo in evidenza da un lato l'interesse alla loro esecuzione da parte della mafia e dall'altro la certezza della presenza operativa di "cosa nostra".*

*Ha altresì lasciato intravedere l'intervento di altre forze criminali in grado di elaborare quei sofisticati progetti necessari per il conseguimento di obiettivi di portata più ampia e travalicanti le esigenze specifiche dell'organizzazione mafiosa.*

*Le sottili valutazioni sugli effetti di una campagna terroristica e lo sfruttamento del conseguente condizionamento psicologico non appaiono essere semplice frutto della mente di un criminale comune: si riconosce in queste operazioni di analisi e valutazione una dimestichezza con le dinamiche del terrorismo e con i meccanismi della comunicazione di massa nonché una capacità di sondare gli ambienti della politica e di interpretarne i segnali.*

*Si potrebbe a tal punto pensare ad una aggregazione di tipo orizzontale, in cui ciascuno dei componenti è portatore di interessi particolari perseguibili nell'ambito di un progetto più complesso in cui convergano finalità diverse.*

*Un gruppo che, in mancanza di una base costituita da autentici rivoluzionari (come, ad esempio, hanno avuto le Brigate Rosse), si affida all'apporto operativo della criminalità organizzata.*

*Non si tratterebbe, quindi, di una organizzazione di tipo verticistico in cui i componenti sono legati da una ideologia, da un unico progetto politico o da una disciplina di gruppo.*

*Gli esempi di organismi nati da commistioni tra mafia, eversione di destra, finanziari d'assalto, funzionari dello Stato infedeli e pubblici amministratori corrotti non mancano.*

*Non è da oggi che "cosa nostra", sodalizio dalle connotazioni anche eversive, mantiene collegamenti con altre organizzazioni al fine di supportare ipotesi golpiste o azioni stragiste.*

*In passato sono stati accertati suoi rapporti con ambienti dell'eversione di destra: valga per tutti l'esempio, ormai giudiziariamente provato, del golpe Borghese.*

*Recenti indagini condotte in Calabria pongono in evidenza l'esistenza di collegamenti fra Franco Freda, all'epoca latitante, ed elementi di spicco della 'ndragheta reggina, strettamente legati a "cosa nostra"<sup>1</sup>, come si evince dalla richiesta di autorizzazione a procedere contro l'On.le Romeo.*

*Da ultimo vi è il riscontro offerto dall'esito del procedimento penale sull'attentato al treno rapido 904 del 23.12.1984, che ha consentito di condannare affiliati a "cosa nostra" che operarono in collusione con elementi della malavita napoletana e personaggi legati a gruppi estremisti di destra. Per quanto riguarda il coinvolgimento di ambienti diversi dalla criminalità organizzata, comune ed eversiva, ci sono prove di collusioni con ambienti massonici a rischio.*

*Recenti indagini hanno evidenziato la presenza di uomini di "cosa nostra" nelle logge palermitane e trapanesi, senza dimenticare il ruolo chiave svolto alla fine degli anni '70 da Michele Sindona nei contatti tra gli ispiratori di progetti golpisti ed elementi di spicco della mafia siciliana. Emerge tra tutti il caso di Stefano Bontate, capo della famiglia di Santa Maria del Gesù e teorico, in seno a "cosa nostra", dell'importanza dell'adesione di uomini d'onore alla massoneria. L'ottica del Bontate, così come testimoniato da Marino Mannoia nelle aule dei tribunali statunitensi, era quella dell'allargamento delle strategie criminali della mafia e del suo inserimento in dinamiche operative di più ampio respiro. Sulla base di tali conoscenze, tenuto conto delle severe misure normative introdotte nel nostro ordinamento e della ferma azione condotta dalla Magistratura e dalle Forze dell'Ordine contro il crimine, non si possono non rilevare le gravi ed oggettive difficoltà in cui, a vario titolo, sono venute a trovarsi diverse lobbies criminali che cominciano a temere per la loro stessa sopravvivenza.*

*Verosimilmente la situazione di sofferenza in cui versa "cosa nostra" e la sua disperata ricerca di una sorta di "soluzione politica", potrebbe essersi andata a rinsaldare con interessi di altri centri di potere, oggetto di analoga aggressione da parte delle istituzioni, ed aver dato vita ad un "pactum sceleris" attraverso l'elaborazione di un*

*progetto che tende ad intimidire e distogliere l'attenzione dello Stato per assicurare forme di impunità ovvero, fatto ancor più grave, ad innestarsi nel processo di rinnovamento politico e istituzionale in atto nel nostro paese per condizionarlo o comunque per garantirsi uno spazio di sopravvivenza.*

*Sia pure nella sua gravità e pericolosità il fenomeno è ancora oggi circoscrivibile e attaccabile, a condizione che l'attività investigativa prosegua con altrettanta efficacia e che continui con estrema determinazione l'azione di contrasto sin qui intrapresa”.*

Altri documenti, risalenti al medesimo frangente temporale ed altrettanto o anche più riservati, tornano a porre l'accento, in termini ancora più specifici e pregnanti di quanto non faccia la nota della D.I.A. sul collegamento tra l'ondata di attentati, di sicura matrice mafiosa, che aveva sconvolto le principali città d'Italia e l'importanza che nelle mire criminali di Cosa Nostra aveva assunto l'obiettivo, divenuto una vera priorità strategica, di costringere lo Stato a concessioni favorevoli agli interessi mafiosi a partire proprio da un allentamento della stretta carceraria.

In particolare, la nota riservata del 6 agosto 1993 a firma del Generale TAVORMINA, n.q. di segretario generale del CESIS, trasmesso il 7 agosto al Ministro dell'Interno MANCINO, oltre ad individuare in Cosa Nostra l'organizzazione criminale più accreditata come responsabile di quegli attentati, sia pure senza escludere l'apporto di altre organizzazioni criminose come la camorra e la 'ndrangheta *o di ambienti affaristici di varia natura legati al mondo dell'illecito o ancora di centrali di potere occulto*, e invitando a valutare con attenzione anche la possibilità di collegamenti con l'area dell'eversione di estrema destra<sup>487</sup>, riconduce il più probabile movente alle tensioni e alle pressioni nel settore carcerario. Qui si rifletterebbero i fermenti e le tensioni interne alla stessa criminalità organizzata e sfociate in quell'escalation di violenza, *per gli effetti demolitori del prestigio dei vertici criminali derivanti dall'applicazione del regime detentivo differenziato.*

---

<sup>487</sup> Cfr. Nota cit.: “*Altre matrici. .... Se la pista della criminalità organizzata, in particolare, cosa nostra, è quella che al momento raccoglie maggiore concretezza, .... È da valutare l'area dell'eversione ideologica, in particolare dell'estrema destra, che già in passato si è manifestata disponibile anche a forme di collaborazione con la criminalità organizzata*”.



E si pone in evidenza il possibile collegamento degli ultimi attentati con la previsione che si era diffusa nell'ambiente carcerario secondo cui i provvedimenti applicativi del 41 bis che andavano a scadere tra il 20 e il 21 luglio 1993 (ossia i primi che diedero applicazione concreta, per la firma del Ministro MARTELLI, al nuovo regime di carcere duro) non sarebbero stati rinnovati: *“Giova rammentare che, contrariamente alla previsione – largamente diffusa nell’ambiente penitenziario – secondo cui i provvedimenti di sottoposizione a regime differenziato non sarebbero stati rinnovati alla scadenza, il 16 luglio 1993 il Ministro di Grazia e Giustizia, su proposta del Dipartimento, ha proceduto alla proroga, per ulteriori sei mesi, di 244 provvedimenti a suo tempo adottati<sup>488</sup>. E’ significativa la circostanza che detti provvedimenti sono stati notificati tra il 20 e il 27 luglio 1993.*

*Le voci raccolte nel circuito carcerario dal pentito Annacondia sull’intendimento di effettuare attentati terroristici confermerebbero la determinazione di questi ambienti a reagire all’attuale situazione, ritenuta disarticolante delle strutture criminali”. E si paventava quindi che “Alle manifestazioni di protesta già verificatesi potrebbero seguirne altre ancora più eclatanti, unitamente ad azioni terroristiche contr strutture ed operatori penitenziari”.*

Come evidenziato dalla sentenza impugnata (pag. 2.400), nell’attribuire a Cosa Nostra e in particolare alla componente corleonese la paternità degli attentati, sia pure senza escludere altri possibili e concorrenti apporti criminali, la Nota del CESIS individua la causa scatenante della furia stragista nella proroga dei decreti applicativi del 41 bis, decisa dal Ministro della Giustizia (CONSO) con propri provvedimenti del 16 luglio, che avrebbero deluso un’aspettativa diffusasi nelle carceri. Il documento non specifica

---

<sup>488</sup> Il dato non sembra esatto, perché dall’appunto del 16 luglio 1993 a firma del Direttore CAPRIOTTI diretto al Capo di Gabinetto del Ministro con cui si trasmettevano le bozze dei decreti ministeriali di proroga del regime detentivo speciale ex art. 41 bis, co. 2 O.P., risulta che le posizioni da decidere, rispetto agli originari 368 detenuti contemplati dai decreti in scadenza, si erano ridotte a n. 283 detenuti, a seguito di scarcerazioni varie o di revoca dei decreti applicativi su proposta della stessa A.G. E solo per 19 dei 283 detenuti predetti si proponeva di non procedere alla proroga, trattandosi di soggetti la cui posizione giuridica non avrebbe consentito l’adozione del provvedimento, o di soggetti che non rivestivano posizioni di particolare rilievo nell’ambito del sodalizio criminale di appartenenza.

da dove una simile aspettativa avesse tratto origine, ma è lecito supporre che vi avessero contribuito l'avvicendamento improvviso dei vertici del DAP, all'indomani della strage di Firenze (ovvero una settimana dopo), interpretato come un segnale di volere voltare pagina nella politica carceraria del Dipartimento, e il sentore che si ebbe di un effettivo intendimento della nuova governance di modificare in particolare l'orientamento in materia di applicazione del 41 bis, secondo le linee di riforma compendiate nell'Appunto a firma del nuovo Direttore generale CAPRIOTTI e trasmesso al Ministro CONSO in data 26 giugno 1993, che rassegnava l'esigenza di *non inasprire il clima di tensione* all'interno delle carceri e di lanciare invece un segnale di distensione attraverso opportuni interventi che rimodulassero l'applicazione dell'art. 41 bis, riducendolo in misura significativa.

Certo è che il menzionato passaggio della Nota del CESIS rispecchia la riflessione affidata dal dott. DI MAGGIO all'intervista a Liana Milella pubblicata su Panorama del 22 agosto a proposito delle bombe di Roma e di Milano come possibile reazione ad aspettative prima suscitate nell'ambiente carcerario e poi deluse. E la corrispondenza non è casuale se si considera che la Nota del CESIS compendia l'esito cui erano pervenuti i partecipanti al gruppo di lavoro interforze che si era costituito per una prima approfondita analisi della situazione all'indomani degli attentati del 27-28 luglio; e a quelle riunioni aveva partecipato anche il dot. DI MAGGIO.

Come è certo che nella parte dedicata alle proposte, il documento del CESIS rassegna la necessità del *mantenimento di costante pressione sul crimine organizzato e sul carcerario, senza cedimento nell'applicazione del 41 bis*.

Un altro documento che, nel contesto di un'analisi più approfondita degli scenari legati agli ultimi attentati e dei possibili sviluppi, ripropone e dà risalto al link tra la questione del trattamento carcerario per i detenuti mafiosi e il probabile movente di quegli attentati (o comunque la strategia criminale ad essa sottesa) è la Nota del S.C.O. della Polizia di Stato del 12 agosto 1993, che riporta tra l'altro l'appunto trasmesso il 4 giugno 1993 dal Dott. MANGANELLI al Direttore Centrale del Servizio di Polizia Criminale già più volte citato a proposito del colloquio che lo stesso MANGANELLI

aveva avuto due giorni prima con una fonte confidenziale che dava per certa l'esistenza di una profonda spaccatura venutasi a formare all'interno di Cosa Nostra palermitana. La Nota del S.C.O. evidenzia tra l'altro che i 5 episodi di strage avvenuti in continente si saldano alle stragi siciliane della primavera-estate del '92 in un unico disegno strategico (*"cinque attentati verificatisi nelle città di Roma, Firenze e Milano si collocherebbero in un medesimo disegno terroristico, ordito dal gruppo di "palermitani" che si colloca attualmente al vertice di "Cosa Nostra", e rappresenterebbero la prosecuzione della strategia "delle bombe" avviata nel maggio dello scorso anno in Sicilia"*) avente come obiettivo quello di giungere ad una trattativa con lo Stato sui problemi che affliggono l'organizzazione mafiosa, quali la stretta carceraria e il pentitismo [*"Obiettivo della strategia "delle bombe" sarebbe quello di giungere ad una sorta di trattativa con lo Stato per la soluzione dei principali problemi che attualmente affliggono l'organizzazione: il "carcerario" ed il "pentitismo" da qualche tempo "fuori dalle regole", con trattamenti disumani in ambito penitenziario, vessazioni nei confronti dei familiari dei detenuti (interminabili viaggi per poter effettuare i colloqui, riduzione del numero degli stessi, umilianti ispezioni corporali ed altro), eliminazione normativa delle misure di cui possono invece beneficiare gli altri detenuti (arresti domiciliari, semilibertà, eccetera), uso non sempre corretto del "pentitismo"*"].

E l'estensore della Nota non nasconde che il trattamento dei detenuti mafiosi avesse fatto registrare da qualche tempo, comportamenti e situazioni "fuori dalle regole" con "trattamenti disumani" e persino "l'uso non sempre corretto del pentitismo".

In tale contesto, gli attentati non erano intenzionalmente diretti a provocare delle stragi, ma servivano a creare le premesse per un trattativa con lo Stato, indebolendone l'autorità e seminando il panico nell'opinione pubblica: una trattativa che Cosa Nostra avrebbe potuto condurre utilizzando anche canali istituzionali (gli *"attentati non avrebbero dovuto necessariamente realizzare stragi, ponendosi invece come tessere di un mosaico inteso a creare panico, intimidire, destabilizzare, indebolire lo Stato, per creare i presupposti di una "trattativa" che "Cosa Nostra" potrebbe condurre -*

*secondo la fonte - anche utilizzando "canali istituzionali"....").* E l'inciso sulla possibilità che Cosa Nostra ricorresse a canali istituzionali è indizio inequivocabile che ai vertici degli apparati investigativi più impegnati sul fronte delle indagini sulla criminalità organizzata si aveva sentore del fatto che un canale di comunicazione fosse stato già aperto per quella ipotetica trattativa; o che, almeno, Cosa Nostra avesse già individuato i soggetti che potevano fungere da emissari e intermediari. E ciò, in effetti, rammentando la testimonianza di ARLACCHI fa pensare che si avesse contezza dell'iniziativa intrapresa da MORI e DE DONNO e dei loro contatti con Vito CIANCIMINO, come ritengono i giudici della Corte d'Assise di primo grado; a meno di non volere ipotizzare che si alludesse a segnali di disponibilità provenienti da esponenti o da ambienti politico-istituzionali, come emergerebbe sempre dalla testimonianza di ARLACCHI, ma con riferimento a ipotesi che sarebbero state oggetto di valutazioni e scambi di idee anche nelle sue interlocuzioni con il Prefetto DE GENNARO (*"ricordo anche che il dottor DE GENNARO, già all'epoca, mi parlava di contatti ambigui tra appartenenti a Cosa Nostra e Marcello DELL'UTRI che fungeva da anello di congiunzione tra la mafia e il mondo dell'economia e della politica"*): ma quest'ultimo ha dichiarato di non averne ricordo, così come ha ribadito di non avere mai avuto conoscenza di alcuna trattativa in corso ed ha tenuto a precisare che nel documento D.I.A. del 10 agosto aveva parlato di una trattativa tacita (*"da ciò è derivata per i capi l'esigenza di riaffermare il proprio ruolo e la propria capacità di direzione anche attraverso la progettazione e l'esecuzione di attentati in grado di indurre le Istituzioni ad una tacita trattativa"*) soltanto nel senso di un'iniziativa dei mafiosi diretta ad ottenere un cedimento dello stato.

Ma anche per la Nota SCO del 12 agosto vale la considerazione che si faceva prima sul carattere riservato di questi documenti di analisi e sull'esserne la circolazione ristretta ad una cerchia selezionata di addetti ai lavori circolazione (Né v'è sentore di una fuga di notizie come per la Nota D.I.A.).

Non contraddice tale assunto la testimonianza del Presidente Giorgio NAPOLITANO nella parte in cui asserisce che, all'epoca, era opinione abbastanza diffusa che allora vi

fosse all'interno di Cosa Nostra una spaccatura tra un'ala dura e una più moderata. L'ex presidente fa riferimento a una conoscenza generica (anche perché ha precisato di non avere mai approfondito la situazione in cui versava l'organizzazione mafiosa in quel periodo) attinta, a suo dire, all'essere quella opinione *oggetto della pubblicistica italiana in quegli anni nella misura più larga*, così dilatando considerevolmente l'epoca in cui sarebbe maturata la consapevolezza diffusa di quella spaccatura e soprattutto le fonti da cui promanava, escludendo comunque che si trattasse dei documenti riservati di cui s'è fatto cenno.

Altro è a dirsi per la valutazione che, sempre a dire dell'ex Presidente, fu data anche nell'immediato negli ambienti di Governo e presso i vertici istituzionali, nel senso che gli attentati ai monumenti del 1993 avessero una matrice mafiosa e fossero espressione di una strategia portata avanti dall'ala più aggressiva (i *corleonesi*) di Cosa Nostra con la finalità di costringere lo Stato ad alleggerire la pressione repressiva o addirittura a destabilizzare il sistema democratico.

### **8.2.2.- Prime considerazioni sul ruolo di Francesco DI MAGGIO.**

Detto questo, non v'è dubbio che l'accesso a informazioni molto più riservate di quelle che potevano rinvenirsi nella "pubblicistica di quelli anni", cui ha fatto riferimento il Presidente NAPOLITANO, informazioni cioè del livello e della natura di quelle contenute nei documenti di analisi sopra citati, e l'impressione destata dagli scenari descritti dai medesimi documenti abbiano avuto un peso nella "solitaria" decisione del Ministro CONSO di non rinnovare in blocco i decreti in scadenza nel mese di novembre (come anche i giudici del processo MORI/OBINU sono propensi a ritenere). Ciò è comprovato dalle ragioni addotte dallo stesso CONSO a giustificazione della sua scelta, quali possono evincersi dall'insieme delle dichiarazioni rese in particolare nel 2010-2011 alla Procura DDA di Palermo e dinanzi alla Commissione Antimafia presieduta dal Senatore PISANU: ragioni che attengono a un obiettivo ben più ambizioso e mirato di quello di lanciare un generico segnale di distensione, che valesse a non inasprire il clima di tensione nello spirito del documento del 26 giugno '93. Ed

è allora giocoforza presumere che l'accesso a quelle informazioni e a quegli scenari sia stato mediato da una fonte avveduta e capace di orientarne la valutazione. Ma tale accesso era fuori della portata del personale ministeriale, cioè dei pur esperti componenti degli uffici tecnici del Dicastero della Giustizia. Mentre è vero che l'unico interlocutore affidabile facente parte dell'entourage del Ministro CONSO che avrebbe potuto orientarlo nella conoscenza e valutazione di quegli scenari era proprio il dott. Francesco DI MAGGIO. Esperto della materia e attento e sensibile alle problematiche del 41 bis, come comprovato da plurime fonti testimoniali ma anche documentali, che attestano sue specifiche esternazioni sul tema del 41 bis, mentre v'è cospicua traccia già nella documentazione prodotta dal dott. ARDITA e proveniente dagli archivi del DAP di suoi personali interventi anche nell'iter delle pratiche per il rinnovo di decreti applicativi e in più occasioni; del suo prodigarsi per rendere più efficiente e tempestivo il circuito delle informazioni tra i vari apparati di polizia affinché fosse assicurato al Dipartimento un flusso costante e aggiornato di informazioni utili a porre il Ministro nelle condizioni di poter operare scelte ponderate, come imposto dalla sentenza della Corte Cost. 349 del 28 luglio 1993. Già interlocutore prezioso del Ministro CONSO per i chiarimenti richiesti in merito al contenuto dell'Appunto a firma CAPRIOTTI del 26 giugno 1993 (ed è già significativo che a lui e non allo stesso CAPRIOTTI il Ministro si fosse rivolto per ricevere i chiarimenti di cui sentiva il bisogno, prima di decidere se dare corso o meno alla prospettata rimodulazione della politica carceraria del Dipartimento proprio in tema di applicazione del 41 bis), è incontestato che il dott. DI MAGGIO vantasse, a differenza dei colleghi che pure lo sopravanzavano quanto a conoscenza ed esperienza dell'apparato e delle prassi ministeriali, un accesso diretto a informazioni riservate, grazie ai suoi stretti rapporti con il Capo della Polizia PARISI, ma anche ai rapporti privilegiati di conoscenza e frequentazione personale oltre che professionale che da antica data lo legavano in particolare ad alcuni alti ufficiali dell'Arma dei Carabinieri (il Col. BONAVENTURA, l'allora Maggiore Eugenio MORINI, il Tenente Col. GANZER, e lo stesso Generale MORI) che avevano prestato

o prestavano servizio nei ranghi dei Servizi o in organismi investigativi d'élite come il R.O.S. diretto da Mario MORI.

E' pacifico che con lo stesso MORI il DI MAGGIO s'incontrò la mattina del 27 luglio 1993, poche ore prima che esplodessero le bombe di Milano e di Roma per discutere della problematica dei detenuti mafiosi, come si evince da un'annotazione contenuta nelle agende del Generale MORI, e quindi anche della questione inerente all'applicazione del 41 bis cui era strettamente legata quella dei colloqui investigativi cui da sempre (come confermato dalla testimonianza della FERRARO) il generale MORI era particolarmente interessato.

E fu il vicedirettore del D.A.P. Francesco DI MAGGIO a partecipare in rappresentanza del Dipartimento, ad alcune delle più significative sedute del Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza, e in particolare a quelle tenutesi nei giorni immediatamente successivi agli attentati di Roma e Milano, come si evince dai verbali in atti delle sedute del 30 luglio e del 10 agosto 1993. Ed in entrambe le occasioni risulta che fu il vicedirettore del D.A.P., unitamente al Capo della Polizia PARISI, a segnalare il rilievo strategico del settore carcerario in un contesto di analisi sulla possibile matrice degli attentati e sulle misure da adottare per organizzare una risposta adeguata, sempre ribadendo peraltro la necessità di non derogare dalla linea della massima fermezza anche nell'applicazione del 41 bis<sup>489</sup>, ed esprimendo preoccupazione – anche in relazione all'esigenza di ottimizzare l'efficienza del DAP nell'acquisizione dal “carcerario” di notizie di interesse investigativo: “...*il DAP deve rivitalizzarsi, migliorando l'acquisizione di notizie dal carcerario...*” - per i possibili effetti attenuativi che potevano discendere dalla recente sentenza della Consulta<sup>490</sup>. (Ed è

---

<sup>489</sup> Dal verbale n. 102 della seduta del 10 agosto 1993: “*Vice Direttore del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Sottolinea la necessità di una maggiore collaborazione, peraltro già richiesta, con la D.N.A. per soddisfare un'esigenza fondamentale consistente nell'unificazione, il più possibile, delle fonti di informazione. E' opportuno, poi, che il Governo mantenga ferma la sua posizione sull'art. 41 bis e sulla normativa della custodia cautelare, posto che vi è una stretta correlazione tra la proroga del 41 bis e gli attentati del 27 luglio*”.

<sup>490</sup> Dal verbale n. 101 della seduta del 10 agosto 1993: “*Dott. Di Maggio - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria L'Amministrazione Penitenziaria può offrire un contributo rilevante, tenuto conto della grande circolazione di informazioni che avviene all'interno degli istituti di pena. La sentenza pronunciata il 27 luglio scorso dalla Corte*

significativo che nella seduta del 10 agosto si registri piena consonanza di vedute tra DI MAGGIO e PARISI nel delineare una stretta correlazione tra la proroga dei decreti applicativi del 41 bis, varata dal Ministro CONSO pochi giorni prima, e gli attentati commessi la notte tra il 27 e il 28 luglio, mentre i rappresentanti degli altri organismi partecipanti alla seduta negano quel collegamento o lo qualificano come mera ipotesi di lavoro<sup>491</sup>).

E va detto subito, a tal proposito, che appare una semplificazione fuorviante e un argomento apodittico e di puro comodo quello su cui indugia la sentenza di primo grado quando annota che non vi sarebbe alcuna contraddizione tra il tenore di queste pubbliche esternazioni e la (presunta) sostanziale e sotterranea condivisione da parte del DI MAGGIO delle linee ispiratrici del nuovo disegno di politica carceraria del Dipartimento compendiato nel documento programmatico del 26 giugno 1993.

Secondo il giudice di prime cure (v. pag. 2392), «in quel momento, in quel contesto e di fronte a quegli interlocutori, Di Maggio non avrebbe potuto di certo esternare la diversa linea del dialogo e del “segnale di distensione” per “non inasprire il clima” che sarebbe stata inevitabilmente percepita come un inammissibile cedimento dello Stato alla minaccia mafiosa, peraltro del tutto in contrasto con la linea della fermezza propugnata ancora dal Presidente del Consiglio Ciampi e (sino a quel momento) dal Ministro della Giustizia Conso.

Si vuole dire, in altre parole, che si tratta di un elemento neutro, inidoneo ad incidere sulle chiare e comprovate conclusioni sulla condivisione da parte di Di Maggio della nuova linea del D.A.P.

---

*Costituzionale, peraltro, rischia di vanificare i contenuti dell'art. 41 bis dell'Ordinamento Penitenziario che, come è noto, ha introdotto un regime detentivo più rigido del normale (ad esempio, visto di controllo sulla corrispondenza). Pertanto, non potendosi più avere cognizione nel circuito carcerario delle notizie finora acquisite ai sensi del citato art. 41 bis, saranno conseguentemente minori le informative che l'apparato carcerario potrà fornire alle Forze dell'Ordine. Soggiunge, inoltre, che si moltiplicano le minacce di attentati, soprattutto con riferimento alle carceri di massima sicurezza”.*

<sup>491</sup> Dalla seduta del 10 agosto 1993:

- intervento Funzionario del CESIS: “... altra ipotesi emersa nel corso delle indagini, consistente nella tensione registratasi nelle carceri, determinata dall'entrata in vigore e dalla proroga dell'art. 41 bis..”;
- intervento vice direttore DAP: “E' opportuno, poi, che il Governo mantenga ferma la sua posizione sull'art. 41 bis .... Posto che vi è una stretta correlazione tra la proroga del 41 bis e gli attentati del 27 luglio”;
- intervento del Capo della Polizia: “Conviene su quest'ultima interpretazione dei fatti...”;
- intervento Direttore della DIA: “Non concorda con l'interpretazione di un eventuale nesso tra gli attentati e l'entrata in vigore dell'art. 41 bis, in quanto la ritorsione mafiosa ebbe inizio con il maxiprocesso”.



condensata nel documento del 26 giugno 1993 prima esaminato, tanto più che il raggiungimento dell'obiettivo prefigurato da coloro che avevano voluto l'avvicendamento dei vecchi vertici del D.A.P. e la stessa nomina di Di Maggio non avrebbe potuto – e, infatti, non fu mai – espressamente esternato per la sua chiara contrarietà, appunto, alla linea della fermezza, sempre proclamata dai rappresentanti delle Istituzioni sin dagli anni settanta all'epoca del sequestro dell'On. Moro, ancorché non infrequentemente disattesa in modo, però, sempre sotterraneo e mai dichiarato (si è ricordata sopra, ad esempio, la vicenda del sequestro Cirillo)».

Ad avviso di questa Corte invece, quelle chiare e nitide prese di posizione ufficiali in rappresentanza del Dipartimento, a fronte di un florilegio di valutazioni incerte e dubbiose ipotesi di lettura dei più recenti e tragici avvenimenti non sono affatto un elemento neutro, ma denotano e rispecchiano, fino a prova contraria, il pensiero e le convinzioni del vicedirettore del DAP, in consonanza del resto con altre pubbliche esternazioni sul tema (del 41 bis e del possibile legame delle bombe di Milano e Firenze con le aspettative deluse dei detenuti mafiosi) come quelle dell'intervista del 22 agosto '93 su Panorama.

Al riguardo, la lettura assertoria che ne offre il primo giudice è quanto meno opinabile. Ed invero, qualificare il regime di detenzione speciale alla stregua di *un male necessario*, che è servito e serve a far cessare i rapporti del detenuto mafioso con esterno; o l'ammettere che di questo strumento eccezionale si sarebbe potuto fare a meno se – e solo se – l'intero sistema carcerario fosse stato rimodellato per soddisfare stabilmente ed organicamente, (e non attraverso provvedimenti individuali soggetti a verifica giurisdizionale ed eventualmente suscettibili di essere rinnovati periodicamente nel quadro di una disciplina comunque temporanea), per esempio con la creazione di circuiti penitenziari differenziati, l'esigenza di recidere ogni possibilità per i detenuti mafiosi di mantenere collegamenti con l'esterno e per i capi di continuare ad esercitare il loro potere di comando: tutto ciò non significa esprimere un "cauto dissenso" verso il 41 bis, ma offrire una valutazione realistica e pragmatica delle difficoltà di adeguare il sistema carcerario all'esigenza di una soluzione efficace al problema fondamentale posto dalla criminalità mafiosa (e cioè che "*Quando parliamo di mafia e di mafiosi non dobbiamo mai scordarci una cosa: la forza di*

*un'organizzazione sul territorio si misura anche dal potere che essa continua ad avere nella struttura carceraria. Cosa Nostra non solo si consentiva in passato qualsiasi tipo di lusso all'interno delle carceri, ma conservava rapporti efficaci e tempestivi con l'esterno. L'applicazione del 41 bis, che considero un male necessario, ha interrotto questi rapporti o quantomeno buona parte di essi”), senza dimenticare che “Il penitenziario è un servizio per il paese in cui realizzare un perfetto equilibrio tra due esigenze garantite dalla Costituzione: la tutela dei diritti di libertà del singolo e di quelli della società a non essere aggredita dai contropoteri criminali”. A tal fine si sarebbe potuto e dovuto pensare per tempo a creare dei circuiti penitenziari differenziati per i mafiosi (“Se si fosse pensato per tempo, visto tra l'altro che la mafia non è un problema di oggi, si sarebbe potuto approntare un circuito differenziato per i mafiosi...”), ed invece “si è preferito far esplodere emergenza per dire che non è possibile gestire nulla”.*

Insomma, il dissenso non è “cauto”, ma netto ed esplicito, solo che non è rivolto a ciò che si era fatto, con il ricorso al 41 bis e la sua massiccia applicazione nei riguardi dei detenuti mafiosi, ma per ciò che *non* si era fatto: un'inerzia dell'Amministrazione e una mancanza di programmazione e incisive modifiche organizzative che avevano avuto l'effetto di far esplodere l'emergenza criminale, con il risultato di fare del 41 bis uno strumento divenuto irrinunciabile, appunto *un male necessario*. E analoga considerazione valeva per la riapertura delle carceri nelle isole, che l'intervistato senza mezzi termini apostrofa come “*la presa d'atto di uno sfascio*”, e cioè ancora una volta del non aver saputo attrezzare per tempo il sistema carcerario in modo da assicurare una detenzione in regime di massima sorveglianza (“*I mafiosi potevano e possono stare anche all'Ucciardone di Palermo in un regime di massima vigilanza... .. Ci stiamo attrezzando per farlo. Ma per apprestare qualsiasi tipo di servizio ci vuole un'amministrazione alle spalle. Nel nostro caso, al suo posto, c'è solo un cumulo di macerie*”).

E, per inciso, non v'è poi tanta distanza tra le posizioni critiche cui il DI MAGGIO era approdato circa ritardi e le inadeguatezza delle risposte al problema della sicurezza e

della prevenzione del pericolo mafioso all'interno delle carceri e i progetti di riordino complessivo del sistema penitenziario adombrato da Nicolò AMATO già adombrati in un carteggio intercorso con il Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia e con il Direttore reggente degli Affari Penali del medesimo nell'estate del '92, all'indomani della strage di via D'Amelio e dell'emissione dei primi decreti applicativi del nuovo art. 41 bis, comma 2, Ord. Pen, che concernevano le posizioni di circa 400 detenuti mafiosi (Cfr. Nota del 30 luglio 1992 diretta al Gabinetto del Ministro; e Nota del 24 agosto 1992, che rispondeva all'appunto critico del 12 agosto 1992 a firma del Direttore Reggente degli Affari Penali Generali, dott.ssa FERRARO<sup>492</sup>).

Ivi, il Direttore generale del D.A.P. confermava la necessità di applicare un regime detentivo differenziato e più restrittivo nei riguardi dei detenuti mafiosi; ma a tal fine suggeriva di concentrare i circa 5.000 detenuti per mafia (intendendo per tali tutti gli affiliati alle varie organizzazioni criminali di stampo mafioso) e altri gravi reati di criminalità organizzata (come sequestro di persona a scopo di estorsione e associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti) in istituti penitenziari destinati a costituire una sorta di circuito penitenziario speciale al quale sarebbe stato più agevole, anche perché automatico e generalizzato, senza necessità di provvedimenti ad hoc, applicare lo strumento già sperimentato in situazioni di emergenza carcerario dell'art. 41 bis, comma 1, che sarebbe divenuto però regime ordinario per quelle categorie di detenuti: con il risultato di sottoporli ad un regime carcerario pressoché analogo a quello conseguente ai decreti individuali ex art. 41, comma 2, riservando questo secondo tipo di provvedimenti alle posizioni dei detenuti più pericolosi, ovvero ai detenuti mafiosi con ruoli apicali, che andavano isolati dagli altri<sup>493</sup>.

---

<sup>492</sup> La FERRARO, nel formulare rilievi critici alla proposta di AMATO stigmatizzava come gli schemi di decreti predisposti in vista dell'applicazione generalizzata dell'art. 41 bis, comma 1 a tutti gli Istituti compresi nel proposto circuito penitenziario speciale "*invertono la previsione normativa*" perché ricollegavano la sospensione del normale trattamento detentivo a situazioni di emergenza esterna, quali quelle ingenerate dalla presunzione di appartenenza o di collegamenti alla criminalità organizzata, mentre "*destavano perplessità i criteri di individuazione dei detenuti da inviare negli istituti per i quali lo schema di decreto prevede la sospensione delle regole del trattamento penitenziario*".

<sup>493</sup> Cfr. <<Appunto per il Signor Capo di gabinetto dell'On. Ministro>> trasmesso dal Direttore Generale del D.A.P. Nicolò Amato in data 30 luglio 1992 (doc. 5.a della produzione del P.M. del 26 settembre 2013):

Quanto al possibile collegamento tra le bombe di Milano e di Roma e la proroga del 41 bis (*“Il 20 luglio è stato prorogato il 41 bis e dopo una settimana sono esplose le bombe di Roma e Milano”*), che il dott. DI MAGGIO a chiusura dell’intervista valuta come *un’ipotesi seria su cui riflettere*, le sue considerazioni finali tradiscono una convinzione precisa, che nasce dalla consapevolezza del modo in cui la popolazione carceraria, e segnatamente i detenuti mafiosi, hanno percepito gli attentati di Roma e Milano: *“Nelle carceri gli attentati vengono interpretati come una reazione mafiosa. Evidentemente si è creata qualche aspettativa che è andata delusa”*.

Ed è chiaro che se un tono di rimprovero può cogliersi nel riferimento a un’aspettativa che è andata delusa, il rimprovero è rivolto a chi, scientemente o meno, ha agito in

---

*“Proseguendo la linea operativa da tempo praticata ed adattandola all’attuale delicato momento, è stato individuato un circuito di istituti ... ove saranno raggruppati quei detenuti che ... sono da considerarsi particolarmente pericolosi. Per le sezioni o parti di tali istituti, in cui sono o saranno custoditi i detenuti summenzionati, propongo l’applicazione del regime speciale di cui all’art. 41 bis comma 1, sia pure in forma normale, al fine di consentire un controllo più penetrante, una migliore vigilanza, una più efficace opera di prevenzione e tutela della sicurezza e in ultimo, non certo per importanza, una maggiore spinta al ravvedimento ed alla collaborazione da parte dei detenuti. A tal fine allego una duplice bozza di decreto... Resta fermo che per i detenuti esponenti di maggiore rilievo ... si proporrà di volta in volta l’applicazione del regime speciale, ad personam, di cui all’art. 41 bis comma 2, vigente Ordinamento penitenziario, regime che, come è noto, è già applicato a circa 400 di tali detenuti”*.

E nell’appunto trasmesso il 24 agosto, in replica alle critiche del Direttore Generale reggente degli Affari Penali, si legge, tra l’altro: *“Con l’appunto n. 289 del 30 luglio 1992 si è proposto di applicare il regime di cui al primo comma dell’articolo 41 bis della legge n. 354 del 1975 a sezioni e parti di istituti penitenziari ..... destinate alla custodia dei detenuti più pericolosi.... La proposta ....integra dunque con coerenza un progetto di gestione penitenziaria già disposto dall’Onorevole Ministro – e interamente condiviso da questo Dipartimento – avviato con la emanazione di alcuni decreti con cui un analogo regime – anzi un regime ancora più restrittivo – è stato applicato a diverse centinaia di detenuti lato sensu mafiosi .... Ma in entrambe le ipotesi .... Gli effetti consistono sempre nella sospensione di alcune delle normali regole di trattamento..... Ed anche i presupposti sono equivalenti... ..Un tale regime penitenziario più restrittivo appare giusto ed opportuno applicarlo a tutti i detenuti lato sensu mafiosi..... Si è dunque pensato di distinguere, nell’ambito dei circa 5 mila detenuti lato sensu mafiosi, quelli di maggiore rilievo, i c.d. capi, applicando ad essi il regime restrittivo in forma personale e più rigorosa ai sensi del secondo comma dell’art. 41 bis, e gli altri, ai quali il regime restrittivo verrebbe applicato in forma lievemente meno rigorosa e con riferimento agli spazi nei quali saranno custoditi. Da qui la proposta del 30 luglio.. ....In conclusione, la proposta del 30 luglio riguarda una questione di estrema delicatezza, che concerne la politica della gestione penitenziaria.... Appare, pertanto, necessario che la questione stessa venga portata direttamente all’alta valutazione politica dell’Onorevole Ministro”*.

modo da suscitare una simile aspettativa, e per il fatto di averla suscitata, non già per averla delusa.

Deve dunque ribadirsi che le prese di posizione ufficiali, in rappresentanza del Dipartimento, al pari delle esternazioni pubbliche denotano e rispecchiano il pensiero e le convinzioni del dott. DI MAGGIO sulle problematiche legate al regime di detenzione speciale ex art. 41 bis, almeno fino a prova contraria. E nessuna delle fonti testimoniali che, a vario titolo, e con livelli diversi di cognizione, hanno avuto contezza dell'orientamento del dott. DI MAGGIO in ordine all'applicazione del 41 bis, o comunque alla necessità del "carcere duro" per i detenuti mafiosi si sono espresse in termini dissonanti; neppure i testi che ne hanno raccolto umori, apprezzamenti e propositi esternati nell'ambito di private conversazioni (cfr. MORINI, FERRARO, POMODORO, DAVIGO o il fratello Salvatore Tito DI MAGGIO) o addirittura di sfoghi personali (come nel caso dell'Ispettore CRISTELLA).

Ma la prova contraria non può essere rappresentata, come invece ritiene il giudice di prime cure, dalla presunta – e addirittura convinta – adesione del DI MAGGIO alle nuove linee programmatiche della politica carceraria del DAP, come compendiate nell'appunto a firma CAPRIOTTI del 26 giugno 1993: un'adesione che è tutt'altro che dimostrata, tenuto conto della consonanza di vedute con il Ministro, che quelle linee programmatiche disattese, qual può desumersi dall'annotazione a forma dello stesso DI MAGGIO apposta a tergo di quel documento in data 14 luglio 1993, ossia due giorni prima che il Ministro firmasse le bozze dei decreti predisposti per il rinnovo pressoché in blocco dei decreti in scadenza tra il 20 e il 21 luglio.

Infatti, nell'annotazione, diretta al Cons. BUCALO, capo dell'Ufficio IV, cioè dell'Ufficio detenuti, si legge, testualmente: ***“L'on.le Ministro è d'accordo. Bisognerebbe sottoporre a controllo preventivo anche le posizioni attenuate”***. Mentre invece nell'appunto CAPRIOTTI del 26 giugno si proponeva, al contrario, di lasciare spirare in blocco i decreti a suo tempo emessi in attuazione della delega conferita a Direttore generale e vicedirettore, e di fatto esercitata dal solo FAZZIOLI, che riguardavano in linea di principio le posizioni “più attenuate”, tra i detenuti comunque

sottoposti al 41 bis in scadenza o addirittura di revocarli prima ancora che giungessero a scadenza in blocco o di revocare prima ancora.

Di contro, la convinzione che il dott. DI MAGGIO avesse personalmente contribuito alla redazione del documento programmatico si fonda su vaghe presunzioni e un autentico equivoco in cui è incorsi il dott. CAPRIOTTI.

Questi, preoccupato solo di protestare la sua estraneità all'elaborazione del documento che pure porta la sua firma ma che a suo dire a malapena ebbe tempo e modo di leggere all'atto di sottoscriverlo (dal momento che sebbene formalmente immessosi in possesso del nuovo Ufficio il 15 giugno, tra un'incombenza e l'altra non s'insediò di fatto prima del 22 giugno; e firmò fidandosi dei tecnici, che sapeva essere dei valorosi colleghi, che lo avevano redatto), ha dichiarato di avere già trovato il DI MAGGIO insediato nell'Ufficio quando lui stesso ne prese possesso. E una sua annotazione manoscritta e firmata attesterebbe la partecipazione del DI MAGGIO alla stesura del documento. Ma si tratta di un equivoco, giacché l'annotazione (***“Conferito col Ministro: in attesa di ulteriori aggiornamento già richiesto a DI MAGGIO”***, seguita dalla data, 7/7/93 e da una firma non decifrabile) che figura in alto a destra del primo foglio, dopo la firma per esteso “Calabria” - cui farà seguito la sigla dello stesso CALABRIA in ciascuno dei fogli successivi, a riprova che l'intero documento fu visionato e “vistato” dall'allora vice direttore dell'Ufficio detenuti – non apparteneva affatto a Francesco DI MAGGIO bensì al Capo di Gabinetto del Ministro, dott.ssa Livia POMODORO che ha riconosciuto come propria sia l'annotazione che la relativa sottoscrizione.

Il dott. CALABRIA a sua volta ha prudentemente dichiarato che il documento è stato certamente redatto da personale del suo ufficio e da lui vistato per attestarne la conformità alle direttive che erano state impartite dai vertici del Dipartimento, assegnando a se stesso una funzione di interprete ed esecutore di quanto stabiliti alla nuova governance. E ha tenuto a sottolineare che, pur non avendone un ricordo specifico, sicuramente quell'appunto *è stato fatto, è stato concordato con i vertici, non è che l'ufficio detenuti si poteva inventare un appunto di questo tipo, insomma.*

Tuttavia, lo stesso CALABRIA ammette che «*a onor del vero che da parte dell'ufficio detenuti, sotto il profilo strettamente tecnico, perché noi sulle valutazioni politiche non entriamo, ma sotto il profilo strettamente tecnico, noi eravamo abbastanza favorevoli a una revisione di questi regimi perché quei decreti che poi andavano a scadere a luglio erano i primi, cioè erano i famosi decreti Martelli che scontavano una imprecisione di formulazione che aveva creato una serie di problemi, quando dico problemi mi riferisco soprattutto agli annullamenti dei Tribunali di Sorveglianza. Annullamenti che erano stati fatti sulla base di principi che poi vennero ripresi pari pari dalla Corte Costituzionale...*».

Così come ha ammesso che è probabile che l'iniziativa sia venuta dal suo Ufficio, nel senso che sicuramente l'Ufficio si è fatto carico di andare dai vertici del DAP per avvisare che stavano per scadere una serie nutrita di decreti e quindi avevano bisogno di direttive per poterci lavorare, ed era quindi opportuno che della faccenda venisse investito anche il Ministro. Ma, per pura deduzione logica, ritiene che i contenuti e le proposte formulate nel documento *sono state concordate con CAPRIOTTI e DI MAGGIO*, anche se non può ricordare in quali circostanze ciò sia avvenuto. Ma lo conforta in questa sua deduzione il dato relativo a quell'annotazione apposta dal DI MAGGIO (*“Quell'annotazione di DI MAGGIO mi conferma che evidentemente era stato concordato con loro, perché senno DI MAGGIO avrebbe scritto tutt'altro, insomma”*).

Si dà il caso però che quell'annotazione non appartiene al DI MAGGIO, ma alla dott.ssa POMODORO, capo di gabinetto del Ministro della Giustizia come si è appurato; che in effetti il DI MAGGIO ha scritto tutt'altro (v. annotazione del 14 luglio 1993, nel biglietto diretto a BUCALO). E, ad onta delle deduzioni logiche del dott. CALABRIA, resta il fatto che il documento ha una densità programmatica tale da far presumere in chi lo ha elaborato una conoscenza approfondita delle problematiche trattate. E riesce difficile accreditare di una simile competenza e pre-conoscenza il dott. DI MAGGIO, che aveva preso possesso dell'Ufficio appena dieci giorni prima.

Ora, è già sintomatico che il Ministro CONSO avesse sentito il bisogno, a fronte di un documento così chiaro ed esplicito nelle sue linee programmatiche, di un “aggiornamento” e che a tal fine si fosse rivolto al vice direttore del Dipartimento invece che al Direttore generale che pure quel documento aveva firmato e trasmesso allo stesso Ministro.

Sul punto la POMODORO minimizza anche troppo quando ipotizza che poteva anche essere stato CAPRIOTTI a delegare DI MAGGIO per eventuali chiarimenti con il Ministro: ma si dà il caso che CAPRIOTTI non lo abbia mai detto e che dal Ministro sembra essere partita l’iniziativa di richiedere al DI MAGGIO, e non a CAPRIOTTI, gli opportuni chiarimenti.

Ma in ogni caso, se gli esiti di quella interlocuzione – tra CONSO e DI MAGGIO – sono stati, per un verso, l’attestazione da parte del secondo di una piena consonanza di vedute con il primo e dall’altro, la decisione di CONSO di disattendere le proposte avanzate nel documento programmatico del 26 giugno, é giocoforza concludere che, almeno alla data cui risale il rinnovo pressoché integrale dei decreti in scadenza al 20 e 21 luglio 1993, l’orientamento di Francesco DI MAGGIO in ordine alle prospettive di applicazione del regime speciale ex art. 4 bis, comma 2 non collimavano con quello espresso dal competente Ufficio detenuti, e avallato dal nuovo direttore generale CAPRIOTTI.

D’altra parte, non risulta affatto che il dott. DI MAGGIO si fosse recato in Dipartimento per una presa di contatto con le problematiche del nuovo Ufficio prima della sua formale immissione in possesso che risale al 16 giugno

E questi si che sono fatti e non congetture, come quella che dà per scontato che anche la nomina di Francesco DI MAGGIO a vice direttore del DAP (in luogo del “duro” FALCONE, che era in predicato di sostituire il “dimissionato” FAZZIOLI) fosse in ossequio al disegno di predisporre il DAP ad un mutamento della politica carceraria nel senso dell’abbandono della linea della fermezza.

Resta semmai da verificare se, nei mesi successivi a quei primi pronunciamenti, si sia verificato un ripensamento complessivo da parte del dott. DI MAGGIO delle originarie



valutazioni e convinzioni sul 41 bis, oppure un riposizionamento tattico legato magari ad esigenze contingenti che suggerivano una maggiore flessibilità o un gesto eccezionale e una tantum di deroga alla linea della fermezza; oppure ancora, la mera acquiescenza ad una scelta non condivisa e tuttavia subita per non aver potuto o voluto contrastarla: che sono tutte evenienze possibili e da chiarire.

### **8.2.3.- La decisione di non rinnovare i decreti in scadenza a novembre e la prova del perfezionamento del reato di minaccia a corpo politico dello Stato.**

Detto questo, prima di trarre, o meno, dall'essere il dott. DI MAGGIO interlocutore privilegiato del Ministro CONSO sulle problematiche legate all'applicazione del 41 bis (per la natura e il livello delle sue conoscenze, che si addicevano solo a chi avesse solide entrate nell'ambito degli apparati di sicurezza e di intelligence) le conseguenze che ne ha tratto il giudice di prime cure (e cioè: che sia stato lui il suggeritore della scelta di CONSO di non prorogare i decreti in scadenza a Novembre; che DI MAGGIO sia stato a sua volta imbeccato da MORI; e che quindi MORI abbia completato l'opera avviata con l'apertura di un canale di comunicazione con Cosa Nostra attraverso i contatti intrapresi con Vito CIANCIMINO, favorendo lo sviluppo del dialogo attraverso la pressione esercitata indirettamente per il tramite di Francesco DI MAGGIO sulle valutazioni e sulla scelta del Ministro CONSO e prima ancora realizzando l'effetto di veicolare la minaccia mafiosa al suo effettivo destinatario istituzionale) è necessario tornare alle dichiarazioni di Giovanni CONSO.

E occorre farlo essendo consapevoli del rischio di affidare l'oggettivo accertamento dei fatti ad una ricostruzione ex post, operata a distanza di anni dai fatti; velata da evidenti reticenze; percorsa dal comprensibile intento di fornire una giustificazione accettabile per una scelta di cui il dichiarante avvertiva tutta la responsabilità, nel momento stesso in cui ne rivendicava la paternità esclusiva; e soprattutto con la consueta difficoltà di sceverare nel dichiarato ciò che è frutto di ricordi magari sbiaditi ma sostanzialmente fedeli agli accadimenti rievocati da quanto può essere invece frutto di conoscenze e acquisizioni successive.

In effetti, nella valutazione della Corte d'Assise di primo grado, e nella stessa ricostruzione fattuale posta a fondamento della decisione impugnata, la scelta di Giovanni CONSO di non prorogare i decreti applicativi del 41 bis in scadenza nel mese di novembre del 1993 per tutti i 334 detenuti che vi erano ancora sottoposti (in forza dei provvedimenti emessi al vicedirettore del DAP, Edoardo FAZZIOLI nell'esercizio della potestà delegata dal Ministro di Grazia e Giustizia MARTELLI) è un passaggio cruciale per la ricostruzione delle condotte che diedero luogo alla minaccia consumatasi in pregiudizio dei Governi AMATO e CIAMPI, che impegna la prima parte della contestazione formulata nell'unico capo d'imputazione.

E deve convenirsi che le dichiarazioni di Giovanni CONSO, e le ragioni che lui stesso ha addotto a giustificazione della sua decisione, provano che il reato di minaccia qualificata per cui qui si procede si consumò, pervenendo al Governo nella persona del Ministro competente per materia a provvedere su alcune delle richieste, quali l'attenuazione del rigore carcerario per i detenuti mafiosi e quindi l'ammorbidente del 41 bis, che Cosa Nostra aveva avanzato come condizione per la cessazione delle stragi.

Come pure deve convenirsi che è del tutto irrilevante che CONSO non sia stato informato dell'esistenza di una trattativa pregressa, nel corso della quale i vertici di Cosa Nostra avevano formulato specifiche richieste con la minaccia correlata di nuove stragi se non fossero state accolte: circostanze che CONSO ha sempre seccamente smentito di avere mai conosciuto (*“posso garantire anche sotto qualsiasi forma di giuramento che da parte mia non vi è mai stato il più lontano barlume di trattativa”*). Ciò che conta è che gli sia stato rappresentato uno scenario incentrato su uno stretto collegamento tra questione carceraria e stragi (già avvenute), e quindi anche tra il mantenimento della linea della fermezza nell'applicazione del carcere duro e il rischio di ritorsione con ulteriori attentati. Uno scenario insomma che prefigurava, come possibili sviluppi, alternativi tra loro, l'eventualità che un'attenuazione del regime di detenzione speciale (per i mafiosi) avesse come effetto che si interrompesse l'ondata di violenza stragista, o se ne attenuasse comunque la virulenza; e, di contro, la

minacciosa eventualità di segno opposto, che a fronte di un nuovo irrigidimento della politica carceraria, le stragi sarebbero riprese.

Tanto basta infatti ad orientare, o comunque a poter influenzare le scelte del Ministro sulla base dell'acquisita consapevolezza del "male ingiusto" che si prospettava nel caso in cui le aspettative di Cosa Nostra fossero andate deluse: ingredienti sufficienti ad integrare quella minaccia qualificata, e diretta proprio a turbare la libertà di determinazione dell'autorità di Governo, nell'esercizio di proprie prerogative in cui si sostanzia il reato di cui all'art. 338, c.p. come declinato nei riguardi degli odierni imputati. Mentre non è necessario, ai fini del perfezionamento del reato, che il Ministro CONSO si sia effettivamente determinato a compiere le proprie scelte per il timore di ulteriori attentati piuttosto che per la speranza che un gesto di distensione giovasse a far decantare la tensione o per altre più complesse ragioni, giacché, ai fini della sussistenza del reato di minaccia, ancorché qualificata, non rileva l'atteggiamento o la reazione che la vittima abbia opposto alla minaccia, purché di questa abbia avuto consapevolezza e si tratti di minaccia anche solo potenzialmente idonea, come si conviene ad un tipico reato di pericolo, a pregiudicare la libertà di scelta del soggetto passivo.

#### *Le "verità" di CONSO.*

E veniamo quindi alle dichiarazioni rese da Giovanni CONSO alla Procura Distrettuale di Firenze, il 24 settembre 2002, alla Commissione Antimafia, l'11 novembre 2020, alla Procura distrettuale di Palermo il 24 novembre 2010 ed ancora allo stesso Ufficio di Procura l'11 dicembre 2011 su cui la sentenza impugnata si è soffermata diffusamente al Cap. 28 della P.III (v. par. 28.1.-28.2.), per farne poi oggetto di specifica valutazione (v.Cap. 28, par. 28.3., pagg. 2.612-264).

Non può che rimandarsi alle pagine che la sentenza vi dedica per una ricognizione integrale. Qui interesse soprattutto richiamarne i contenuti salienti, con riferimento alle ragioni addotte a giustificazione delle scelte che CONSO fece, e la verità, o le verità, che si riesce a ricavarne attraverso il raffronto tra quanto dichiarato nelle diverse sedi

e nei diversi momenti in cui l'ex Ministro della Giustizia è stato sentito, sortendone una narrazione non sempre coerente e uniforme degli eventi e persino spiegazioni diverse delle proprie scelte.

Va rammentato che al materiale istruttorio già raccolto nel corso dell'istruzione dibattimentale di primo grado si è aggiunto, per impulso della difesa, un documento ufficiale molto significativo, anche per l'epoca cui risale: il testo dell'intervento effettuato da Giovanni CONSO nel corso dell'audizione tenutasi dinanzi alla Commissione Affari giustizia della Camera il 3 novembre 1993, ossia in perfetta concomitanza con la vicenda che qui ci occupa. Tema dell'intervento un poderoso affresco del programma del suo Dicastero in materia di politica carceraria e delle proposte di soluzione alle principali problematiche del pianeta carcere evidenziate nel corso del medesimo intervento, che si apre proprio con una chiara enunciazione della posizione del Governo e dell'indirizzo politico di cui il suo Ministero intendeva farsi interprete e garante in tema di 41 bis.

\*\*\*

Orbene, non sorprende che il primo dato che il giudice di prime cure evidenzia, nel valutare le dichiarazioni di Giovanni CONSO, consista nel netto e insanabile contrasto tra le due narrazioni della medesima vicenda: quella contenuta nelle prime dichiarazioni di cui v'è traccia, che sono quelle rese il 24 settembre 2002 al dr. CHELAZZI; e la narrazione che con qualche variante e integrazione scorre attraverso le successive propalazioni risalenti agli anni 2010-2011.

Nel 2010 e già nelle dichiarazioni rese alla Procura Distrettuale di Palermo, CONSO sfuma nettamente il rigore e la chiarezza della convinzione in forza della quale si era determinato – secondo quanto lui stesso aveva dichiarato al dr. CHELAZZI – a rinnovare i decreti che scadevano a luglio del '93. E se a ciò si aggiunge che nel 2002 aveva glissato del tutto sulla opposta decisione adottata per i decreti in scadenza a novembre dello stesso 1993, appare evidente come in occasione delle successive dichiarazioni, rese quando la vicenda aveva assunto la notorietà e il risalto drammatico con annessi strascichi giudiziari che sappiamo, e che non ricorrevano ancora nel

settembre del 2002, egli abbia tentato di velare o di minimizzare la portata dirompente del revirement che lo avevano portato ad adottare, a distanza di tre o quattro mesi, una decisione di segno opposta a quella di rinnovare in blocco (o quasi) i decreti applicativi del 41 bis; e nonostante che fossero avvenute da pochi mesi nuove stragi, non meno cruento e agghiaccianti degli attentati di Roma e Firenze del maggio 1993.

A far gioco, nelle dichiarazioni più tarde, non è tanto la difficoltà di ricordare come andarono le cose, bensì l'esigenza preminente di auto-giustificarsi, di spiegare le ragioni di quella diversa scelta, in un contesto – quello degli anni 2010 e 2011 - in cui sulle finalità di quella diversa scelta si andavano imbastendo ipotesi di incriminazione che non risparmiavano i vertici della politica e delle istituzioni.

L'annebbiamento dei ricordi può semmai avere giocato un ruolo nel cancellare la memoria di ciò che lo stesso CONSO aveva dichiarato nel 2002, così da non rendersi conto, se non dopo che le pregresse dichiarazioni gli vennero contestate, del contrasto tra le due versioni.

#### *Le dichiarazioni testimoniali.*

Ed invero, il 24 settembre 2002, nel ribadire quanto la sua decisione fosse meditata e frutto di un profondo convincimento, CONSO si era espresso criticamente anche sull'appunto a firma CAPRIOTTI del 26 giugno 1993. Aveva detto che tale documento era venuto alla sua attenzione a ridosso della scadenza dei primi decreti applicativi del 41 bis. E la sua decisione non poteva prescindere dagli attentati di maggio e dai morti di Firenze, nonché dall'atmosfera vissuta nella ricorrenza degli anniversari dell'attentato a FALCONE e della strage di via D'Amelio, tanto che era addirittura scontato che la soluzione sarebbe stata la proroga di quei decreti (“*vicende ancora così cocenti da non poter giustificare soluzioni diverse da quella che si andava delineando nelle varie sedi ministeriali a partire da quella da me diretta. Tanto da risultare praticamente scontato che la soluzione sarebbe stata la proroga*”).

Ma dice di più, perché prende le distanze dalla filosofia che ispirava l'Appunto CAPRIOTTI quando dichiara che «*Quanto alle modalità indicate per il rinnovo dal*

*dr. Capriotti, la traccia indicata nel suo appunto non poteva meritare il mio consenso»*. E concludeva ribadendo che la sua determinazione di rinnovare in linea di massima (tutti) i decreti emanati dal suo predecessore *è sempre stata chiara e convinta sin dal momento in cui ho cominciato a dedicarmi in modo specifico e responsabile al problema, nell'approssimarsi quindi della scadenza dei decreti.*

Nelle dichiarazioni testimoniali del 2010 sembra cambiare spartito.

Ricorda che i primi decreti da rinnovare concernevano le posizioni di pochi imputati (tranne un gruppo di 11 che scadevano il 29 aprile 2010, ha precisato, sfidando l'usura della memoria), mentre a luglio le posizioni da valutare erano centinaia. E così si decise a confermarli in blocco, perché, non avendo avuto tempo e modo di esaminarli singolarmente, si rimise integralmente ai suggerimenti dei tecnici del D.A.P.

D'altra parte, doveva ancora orientarsi al Ministero e capire come funzionassero certi meccanismi; mentre non aveva ragione di dissentire dalle proposte che tecnici preparati e competenti come quelli in servizio al Dipartimento gli avevano avanzato. E quindi ritenne di adeguarsi alla prassi che era stata inaugurata dal suo predecessore con le deleghe conferite a Direttore e Vice Direttore.

Nulla di più lontano dalla realtà dei fatti, perché la delega citata non era più operante fin da quando CONSO s'era insediato al posto che era stato di MARTELLI (ne danno atto sia l'Appunto CAPRIOTTI del 26 giugno 1993, che la relazione CIRIGNOTTA del 2 maggio '94: v. infra). E come si avrà modo di verificare attraverso l'esame della pratica per il rinnovo dei decreti in scadenza a luglio, non fu il Ministro a "stare in fiducia" alle proposte dei tecnici del Dipartimento (che già nel documento programmatico del 26 giugno suggerivano di non procedere al rinnovo di nessuno dei decreti c.d. delegati e ad un taglio lineare del 10% per i decreti a firma ministeriale); ma furono i tecnici e funzionari del Dipartimento che si uniformarono alle direttive specificamente impartite in quel frangente dal Ministro.

In ogni caso, nella "nuova" versione sparisce letteralmente ogni riferimento al turbamento per gli anniversari delle stragi del '92, e a una decisione maturata con

cognizione di causa anche come risposta da dare al rigurgito di violenza mafiosa sfociata negli attentati di Roma (via Fauro) e Firenze (strage dei Georgofili).

Nelle medesime dichiarazioni CONSO rammenta altresì che, successivamente alle proroghe di luglio, decise invece di occuparsi personalmente delle pratiche di rinnovo dei 41 bis, non rinnovando la delega ai vertici del D.A.P.: sia per non scaricare sulle spalle dei funzionari, sia pure di livello apicale, la responsabilità di scelte così delicate, che peraltro la legge riservava alla discrezionalità politica del Ministro; sia perché nel frattempo era intervenuta la pronuncia della Consulta (Cost. 349/1993) che imponeva una motivazione individualizzata per ciascuna posizione. E si convinse che non si dovesse calcare la mano con i rinnovi, anche per le proteste che venivano dal mondo carcerario e per le cocenti accuse e le critiche che venivano mosse all'Italia anche in consessi internazionali per la normativa emergenziale e gli abusi inerenti alla gestione del carcere duro (*“allora io ritenevo, forse ho sbagliato, che proprio a fini anche generali, fosse opportuno non calcare troppo la mano sui rinnovi, prima si faceva: si rinnova tutto, si rinnova tutto... si fa anche più in fretta perché se si rinnova come prima... ..Ma per le proteste che venivano, non solo dai detenuti, ma da ambiente carcerario, soprattutto in quei reparti, era turbato dalla severità, almeno alcun casi, della cosa, e allora l'eco stran... che giungevano da questi rappresentanti stranieri e che facevano, anche facevano un'indagine, no, ogni anno veniva, ogni due anni... ce n'era una che diceva; l'Italia qui siamo alla tortura e hanno fatto la proposta, gli Stati Uniti, e hanno addirittura tratteggiato un'ipotesi normativa che naturalmente non abbiamo neanche preso in considerazione però c'era molto turbamento e l'Italia passava per... ..Perché qui giocano vari fattori, l'interesse del Paese anche sul piano internazionale è quello che conta! Anche sul piano internazionale, la faccenda del carcere è da tempo che viene messa in evidenza, le relazioni che abbiamo fatto ogni anno, con delle critiche feroci, la stessa Corte Europea entra sempre di più nel mondo carcerario e ci sono condanne su condanne anche di altri paesi, di cui non si può non tener conto!”*).

In tale contesto il dichiarante colloca la determinazione - che quindi vorrebbe prospettare come frutto di una spontanea rimeditazione delle sue convinzioni in materia, ovvero di quello che lui stesso definisce “*un mutamento di filosofia da parte mia*” – di non rinnovare i decreti in scadenza a novembre 1993.

Ma poi aggiunge che il suo era un tentativo operato nella speranza che servisse a far decantare la tensione, e a evitare che un regime di detenzione speciale sempre più duro e sempre più esteso esacerbasse gli animi favorendo gravi reazioni [*“... Io mi illudevo forse, anche se in realtà forse i fatti mi han dimostrato per ora, facciamo ogni scongiuro, non avesse (inc.) che allentare un attimo la morsa, anziché continuare a fare un 41 bis sempre più duro, sempre più crudo, sempre più esteso eccetera, esasperasse talmente gli animi da portare a una forma di provocazione e a reazioni molto gravi”*]. Mentre un’attenuazione di quella stretta potesse sortire effetti benefici, e quindi valesse la pena tentare [*“Io credevo in buona fede, ma in parte adesso (inc.) che i fatti mi han dato ragione, ma insomma che si potesse attutire... perché in tutti i momenti c’era qualcosa di grave o gravissimo addirittura come i due casi simbolo, ma anche altri, minori... Proviamo...”*].

Era un tentativo operato nella speranza che servisse a far decantare la tensione, ma non voleva essere un cedimento alle richieste della mafia che pretendeva l’eliminazione del 41 bis. Prova ne sia che vennero rinnovati in blocco i successivi decreti che scadevano a gennaio e riguardavano l’altro gruppo di detenuti, pieno zeppo di personaggi di spicco (*“tant’è vero che un mese dopo, invece di rinnovare... a gennaio ci fu l’altro gruppo, no, per il... e qui non è vero, qualcuno ha scritto sui giornali: è stato ritirato il 41 bis... la mafia voleva che il 41 bis scomparisse, prova ne sia che invece ha continuato ad essere applicato!... ..La logica è questa, l’avevo forse accennato ma non ero stato chiaro, che qui si trattava, la seconda tranche era piena zeppa di personaggi importanti mentre quella della prima tranche era gente proprio collaterale...”*).

CONSO introduce qui la logica sottesa alla sua decisione: il primo elenco riguardava posizioni minori (*“gente proprio collaterale”*), mentre *“la seconda tranche era piena zeppa di personaggi importanti”*. E allora la decisione sulla seconda tranche fu di segno



opposto, anche per dimostrare che non si abbandonava il 41 bis, ma che questo era uno strumento da usare con ragionevolezza e facendo le dovute distinzioni (“*va usato con razionalità, no dire: tutto 41 bis, nessun 41 bis!*”).

CONSO esclude di avere ricevuto sollecitazioni o suggerimenti dall'esterno, rivendicando l'assoluta autonomia della sua decisione. Ed ha ammesso di avere deliberatamente scelto di attenersi ad una linea di assoluto riserbo, per cui non parlò con nessuno della propria decisione né anticipò ad alcuno quali fossero le proprie intenzioni (salvo forse averne parlato con qualcuno del suo entourage), poiché c'era il rischio di una fuga di notizia che avrebbe sollevato un polverone di polemiche (“*se esce sul giornale va tutto in fumo..... e allora va tutto in crisi!... ..Gli avversari cominceranno a caricare... ..quelli che non la pensavano così!... ..C'erano, c'erano, nell'esercito degli anti 41 bis, nell'esercito dei pro 41 bis c'è tanta gente!..*”) e impedito di portare a compimento il tentativo (“*non posso raccontare: uso, uso questo metodo per sconfiggere la mafia...*”).

Nel rivendicare l'esclusiva paternità di tale decisione, egli quindi riconosce che non era sostenibile, politicamente, tenuto conto di quella che era in quel momento la linea del Governo CIAMPI in materia di lotta alla mafia; e anche per tale ragione aveva deciso di tenerla segreta.

Anche la soluzione adottata di lasciare scadere i decreti senza emettere alcun provvedimento era funzionale a disegno di far passare la sua decisione sottotraccia, senza alcun clamore: se avesse emesso un provvedimento, avrebbe dovuto motivarlo, magari dovendo farsi carico di smentire o confutare eventuali parerei contrari.

Per la stessa ragione ritenne di non dover fare alcuna indagine sui detenuti per i quali aveva già deciso di non procedere al rinnovo del 41 bis; anche perché, contestualmente, aveva già deciso di rinnovare invece quelli (in scadenza a gennaio) concernenti i detenuti più pericolosi. Si è quindi attenuto ad un criterio discrezionale che prescindeva dall'analisi delle singole posizioni, che, a suo dire, avrebbe richiesto troppo tempo (ma quella della mancanza di tempo è solo una spiegazione di comodo: v. infra) e «*Ho accettato la divisione che mi era arrivata perché poi erano legati da pochi, pochi*

*giorni di differenza, non è che fossero... ...Anche perché era una specie di prova che dovevo fare, quindi c'erano due elenchi, mi sono arrivati due elenchi, uno subito e un altro lo seguiva a ruota ....».*

D'altra parte, ciò che gli premeva era dimostrare due cose.

La prima era che il Ministero non aveva rinunciato al 41 bis; e l'altra che non se ne poteva fare un uso indiscriminato. Ma, al contempo, non era possibile motivare caso per caso, e così *ho fatto un atto di fede, un gruppo l'ho accettato, l'altro no perché tra quelli c'erano dei nomi molto potenti, molto noti(...) ci sono quelli pericolosi e quelli meno pericolosi...*

Ed è a questo punto, come acutamente rileva la sentenza impugnata (v. pag. 2.602) che CONSO rivela la vera ragione di fondo della sua scelta. Fino a quel momento, ci aveva girato intorno, senza esplicitarla.

In Cosa Nostra era alle viste un mutamento di leadership. L'arresto di Totò RIINA aveva segnato una svolta fondamentale perché RIINA “**doveva essere sostituito**”; e che fosse PROVENZANO il nuovo capo o altri al momento non era facile prevederlo; ma chiunque fosse, PROVENZANO o chi per lui, c'era la speranza che abbandonasse la linea dura, pur non potendo (CONSO) esserne certo (“*e allora ecco che anche Totò RIINA doveva essere sostituito, che fosse PROVENZANO o no, al momento forse non era facile prevederlo ma sarà o lui o un altro che può darsi che abbandonino le linee dure... speriamo che questa persona più equilibrata meno esageratamente ostile... ..Eh vabbè ma sempre... peggio di così come si fa?... ..Era una speranza, era una speranza!... ..Ma non è che fossi così convinto, speravo!... ..Almeno sperimentiamo!”).*

E' un momento tipico della ricostruzione operata da CONSO perché denota tutta la fragilità di una giustificazione che a prima lettura, e per come è confezionata dallo stesso dichiarante, sembra fondarsi più su un atto di fede che su una previsione ragionevole e sostenuta da una valutazione o un'analisi razionale dei fatti (“*lo speriamo perché se non abbiamo un briciolo di speranza...speriamo che questa persona più equilibrata, meno esageratamente ostile...*”).

Ed è lo stesso CONSO a rimarcare, quasi a voler distogliere l'attenzione da altre possibili motivazioni, che la sua non poteva neppure definirsi una convinzione, ma solo una speranza, una semplice speranza (“...Era una speranza, era una speranza!... .... *Ma non è che fossi così convinto, speravo!..*”).

D'altra parte, egli mostra di essere perfettamente consapevole che la sua decisione si poneva in contrasto con la linea ufficiale del governo di cui lui stesso faceva parte. E fu questa la ragione principale per cui non ne parlò in Consiglio dei Ministri, e non ne fece parole con nessuno dei colleghi di Governo. E tuttavia non può fare a meno di chiosare: «*Senta, da quel lato lì, nessuno mi ha sfiduciato*», alludendo al fatto che neppure quando la notizia del mancato rinnovo di tanti decreti filtrò in ambienti istituzionali, nessuno gliene chiese conto e ragione, o gli contestò alcunché, neppure nell'ambito della compagine governativa.

Anche nelle dichiarazioni rese il 21 dicembre 2011, sempre alla DDA di Palermo, nelle quali si riporta sostanzialmente alle precedenti, ha ribadito che la decisione è stata soltanto sua ed ha evitato di metterne a parte gli altri Ministri anche perché consapevole dei rischi di una simile decisione e non intendeva complicare la vita o procurare guai ai suoi colleghi.

#### *Le dichiarazioni rese in sede parlamentare.*

Le ragioni di fondo della scelta di non rinnovare i decreti che scadevano a novembre, che, nelle dichiarazioni testimoniali del 24 novembre 2010, sono appena adombrate, vengono invece focalizzate nel corso dell'audizione che si era tenuta dinanzi alla Commissione parlamentare Antimafia presieduta dal Senatore PISANU poco meno di 15 giorni rima, grazie a una serie di incalzanti e mirate richieste di chiarimento rivolte all'audito dai vari membri della Commissione.

E senza infingimenti, di quella scelta viene chiesto conto all'ex Ministro, anche in relazione ai sospetti e alle accuse circolate in ordine all'ipotesi che potesse rientrare, sia pure a sua insaputa, nel grande gioco di una trattativa tra la mafia e lo Stato. Anzi, è lo stesso CONSO a introdurre il tema, traendo spunto da uno dei passaggi finali della

relazione che sui terribili avvenimenti del biennio 1992-93 aveva svolto il Presidente della Commissione in una seduta risalente al mese di giugno<sup>494</sup>.

CONSO esclude categoricamente che la sua decisione sia stata l'effetto di una trattativa della quale del resto non ha mai avuto alcun sentore, e se ne avesse avuto, l'avrebbe respinta senza esitare. Ma ammette che le apparenze possono ingannare, perché *di fronte a certe minacce che erano nate o a certe proposte che magari sotto sotto, o sottobanco potevano essere avviate o portate avanti da traditori o non traditori*, il fatto che non si fosse rinnovato un provvedimento che invece si poteva rinnovare, con l'effetto di favorire una certa parte, poteva fare pensare ad un'intesa, o che fosse *giustificata la proposizione di queste intese*.

Dopo questo avvio perentorio, per un verso, ma inquietante per altro verso (perché fa riferimento esplicito a *certe minacce che erano nate e a proposte avviate o portate avanti sottobanco*), egli indugia in una serie di argomenti che denotano come il dichiarante stia sulla difensiva.

Sono argomenti che costituiscono nulla di più che dei diversivi rispetto al cuore della questione che è costituito dalle vere ragioni della sua scelta, e dalle circostanze in cui maturò.

Così il dichiarante si attarda a rammentare che la proroga non era un atto dovuto, ma rientrava nella piena discrezionalità politica del Ministro (ciò che nessuno aveva mai messo in discussione, ma il problema era di chiarire i criteri che avevano orientato il Ministro nel fare uso del potere discrezionale che la legge gli attribuiva); che non era neppure obbligato ad acquisire il parere dell'A.G. (come invece era previsto per i decreti di nuova emissione), ma neppure questo gli era mai stato contestato; e che in definitiva, i detenuti ai quali il 41 bis non venne prorogato, ma rimasero in carcere e

---

<sup>494</sup> Questo il passaggio della relazione PISANU, citato dallo stesso CONSO e che dà la stura alle sue prime considerazioni: «Il 1° novembre 1993 scade un altro blocco di provvedimenti adottati sulla base del 41-bis" - quello allora vigente - "ma nel frattempo Cosa nostra tace. Imprevedibilmente, tre giorni dopo quella scadenza, il Ministro della giustizia non proroga il regime previsto dall'articolo 41-bis a 140 detenuti nel carcere dell'Ucciardone di Palermo. Se ne può desumere che la "trattativa-ricatto" abbia prodotto i suoi effetti tra il 29 luglio e il 6 novembre 1993?».

quindi sottoposti ad un controllo severo e rigoroso anche se con il passaggio ad un regime di detenzione meno duro.

CONSO esclude comunque che quella decisione sia stata un atto di benevolenza. Le ragioni che la giustificavano infatti non avevano nulla a che vedere con la logica del perdono e non volevano essere un atto di pacificazione, che con personaggi di un certo tipo non è neppure proponibile.

Piuttosto, egli invita a considerare che, dopo avere imperversato con furia devastatrice, da alcuni mesi Cosa Nostra era tornata al silenzio: *«Come si può interpretare questo silenzio? Non necessariamente come un'offerta di tregua, che sottintendesse l'apertura di una trattativa con ricatto: se continuate a mantenere queste forme di chiusura, di chiusura netta, allora noi colpiremo ancora. È un'ipotesi che si può anche fare, ma nel caso nostro era un'altra la ragione che ha indotto a non usare il potere di reiterazione»*.

L'ottica in cui si dispiegava quella scelta non era quella della pacificazione, perché *con certa gente, con certe forze, non si può neanche iniziare un discorso in questi termini;* ma era piuttosto quella *di vedere di frenare la minaccia di altre stragi.*

Secondo il ragionamento di CONSO, che ricostruisce ex post l'itinerario logico che l'avrebbe condotto a compiere quella scelta, l'arresto di RIINA ebbe un ruolo determinante nei successivi sviluppi perché produsse un mutamento nelle scelte strategiche dell'organizzazione mafiosa.

Essendo il capo indiscusso entrato in carcere, *fortunatamente, subentra questo vice che aveva un'altra visione: era sempre mafioso, però puntava sull'aspetto economico ... .. un cambiamento di strategia che quindi che allontanava dalle stragi. Era un atteggiamento, sperando che fosse mantenuto, non ideale certamente; si trattava sempre di reati ... ..Lo stragismo però veniva messo da parte.*

In realtà, dice CONSO, c'era il rischio che le stragi riprendessero; e che quel gesto di distensione venisse scambiato per una manifestazione di debolezza, spingendo la mafia a chiedere – e ad osare – ancora di più. Ma valeva la pena tentare, cioè puntare sul fatto che quel gesto di distensione avrebbe potuto rafforzare le ragioni di una nuova

leadership mafiosa, già propensa ad abbandonare la linea dello scontro violento (“Aveva dichiarato assumendo questo incarico (si rivolgeva ai suoi ma indirettamente un po' a tutti): direi che la mafia deve puntare sull'aspetto economico; la sua potenza va dimostrata non facendo stragi ma utilizzando il suo fascino, il suo peso, sul piano economico, invadendo appunto i settori economici. Un cambiamento di strategia quindi che allontanava dalle stragi”).

La certezza con cui descrive il mutamento di leadership seguito all'arresto di RIINA e il cambiamento di rotta che ne sarebbe derivato anche nelle scelte strategiche di Cosa Nostra, con quel sicuro riferimento al PROVENZANO quale nuovo capo e fautore della linea del ritorno agli affari, in luogo di quella imposta da RIINA della contrapposizione violenta allo Stato autorizza il sospetto, rilanciato dalle difese di MORI e DE DONNO (mentre il giudice di prime cure non lo degna della minima considerazione) che CONSO abbia, forse senza neppure rendersene conto, utilizzato come filo attorno a cui imbastire la spiegazione che gli veniva chiesta scenari, e dinamiche di potere e mutamenti strategici effettivamente avvenuti in Cosa Nostra, ma di cui s'ebbe una così nitida conoscenza solo diversi anni dopo i fatti rievocati dal dichiarante.

Ora, prima di liquidare questa rappresentazione delle ragioni più profonde che avrebbero indotto a suo tempo CONSO a compiere la scelta di cui doveva adesso rendere conto ai membri della Commissione come frutto di una crisi, magari inconsapevole, dei fatti rivissuti attraverso ricordi fatalmente usurati dal tempo trascorso con le conoscenze acquisite solo successivamente e sedimentatesi negli anni, va considerato quanto segue.

Anzitutto, nelle dichiarazioni rese alla Procura di Palermo, due settimane dopo, lo stesso CONSO insiste nella ricostruzione secondo cui la sua scelta si fondava su una speranza che era però supportata dalla consapevolezza di una frattura all'interno di Cosa Nostra tra due linee strategiche contrapposte e di un mutamento nelle scelte dell'organizzazione grazie all'avvento di una nuova leadership. Ma mentre è costante l'indicazione dei connotati di questa nuova leadership, è molto più cauto nell'affermare

che già all'epoca si sapesse che si trattava di PROVENZANO. E allora, la semplificazione prodotta dalla contaminazione con acquisizioni successive può essere consistita nel dare per già avvenuto il mutamento di leadership e conseguentemente anche di linea strategica; mentre, sulla scorta delle informazioni più avanzate che all'epoca erano in possesso delle forze di polizia - e non di tutte - quella transizione veniva data come evenienza possibile, e come effetto di un mutamento dei rapporti di forza interni a Cosa Nostra, essendo certo solo che vi era una spaccatura e delle tensioni che laceravano anche il fronte apparentemente coeso dei corleonesi.

D'altra parte, se CONSO si fosse limitato a leggere gli avvenimenti del passato con le lenti di cui oggi disponiamo, alla luce di tante conoscenze acquisite in anni in cui sono stati celebrati decine di processi e decine o centinaia di nuovi collaboratori sono andati ad ingrossare le fila di quanti hanno consentito di scrivere dall'interno la storia giudiziaria di Cosa Nostra, non sarebbe incorso nell'iniziale e apparente abbaglio di sostenere che già all'indomani della cattura di RIINA gli fosse succeduto PROVENZANO e avesse decretato l'abbandono della linea stragista: un rappresentazione a dir poco approssimativa, ma poi rettificata quando quella lettura storicamente dislessica gli è stata contestata da uno dei membri della Commissione (*"LUMIA. Signor Presidente, vorrei chiedere una precisazione. Signor Ministro, siccome abbiamo un'occasione preziosa torno a sollecitare la sua memoria. Poco fa lei ci ha detto che dopo la cattura di Riina emergeva un'altra leadership all'interno di cosa nostra, meno disponibile alle stragi e più proiettata sugli affari. Vorrei sollecitare la sua memoria perché dopo la cattura di Riina, nel gennaio 1993, ci sono state altre stragi. Queste stragi avvennero diversi mesi dopo che Riina fu catturato. E che io ricordi - ecco perché volevo sollecitare la sua memoria - non mi risulta che ci furono organi di stampa che presentarono, diciamo così, questa dialettica all'interno di cosa nostra. Dopo diverso tempo abbiamo appreso le notizie su una strategia diversa dentro cosa nostra"*).

In effetti, per fare maturare il nuovo assetto e traghettare l'organizzazione mafiosa verso nuovi orizzonti strategici ci volle del tempo, come poi lo stesso CONSO ha

precisato, perché le cose non avvengono da un giorno all'altro e richiedono un certo tempo per maturare (*“Senatore Lumia, ci vuole del tempo, le cose maturano. Dapprima la leadership di Riina aveva avuto degli offuscamenti, delle critiche, specialmente dopo l'arresto, però il carisma almeno formale era ancora intatto. Dopo un po' di tempo, non dico i suoi nemici interni, ma l'opposizione alla sua guida, alla sua impostazione, insomma chi non la pensava come lui o la pensava in quell'altro modo, a forza di vederlo rinchiuso e che non poteva parlare con l'esterno, avrà detto: adesso questo basta. Di primo acchito, per un po', aveva conservato ancora il timone, le sue parole venivano ancora ascoltate; dopo un po' è chiaro che non aveva più questo carisma. Poi ci fu questa uscita di Provenzano che toccò un tasto anche molto efficace: pensiamo agli affari”*).

Ma quella “semplificazione”, che saltava i passaggi intermedi di un'evoluzione che fu assai travagliata e tortuosa, ha il merito di evidenziare il nocciolo della questione. E il nocciolo consiste nell'essere stata la scelta di CONSO a suo tempo sostenuta non solo da una metafisica *speranziella*, come pure vorrebbe, il dichiarante, dare a intendere (*“A spiegare la mia mancata spinta al rinnovo era proprio questa esigenza di vedere come potevano andare le cose, una speranziella sottesa, senza proclamarla, senza mandare dei messi; lasciar fare alle cose. E probabilmente è stato capito, mi auguro almeno. Oramai sono vent'anni”*), ma da elementi di analisi e di conoscenza della situazione in atto e dei possibili sviluppi, veicolategli da fonti bene informate, che nutrivano quella speranza di un qualche fondamento di ragionevolezza.

Va poi considerato che se, come lo stesso CONSO ha finito per ammettere, ad esercitare una spinta determinante per il mancato rinnovo non furono le perplessità alimentata dalla pronuncia della Consulta<sup>495</sup>; e se il suo non fu un gesto volto

---

<sup>495</sup> Sul punto deve condividersi l'acuta osservazione del primo giudice, secondo cui la linea di assoluto riserbo cui CONSO si attenne dimostra ex se che Cost. 349/93 non ebbe alcun peso nella decisione, poiché se così fosse stato, il Ministro non avrebbe esitato ad esternarla, facendosi forte proprio della giustificazione offerta dalla recente e autorevole pronuncia del giudice di legittimità delle leggi. Può aggiungersi che la scelta di lasciare spirare il termine di efficacia dei provvedimenti in questione eludeva uno dei moniti principali di quella pronuncia che raccomandava l'esigenza che i provvedimenti di applicazione (o di proroga) del 41 bis fossero motivati sulla base di una valutazione aderente a ciascuna posizione,



semplicemente a lanciare un generico segnale di distensione, essendo specificamente indirizzato al popolo di Cosa Nostra, nell'auspicio che venisse colto da una nuova leadership (*meno esageratamente ostile*); se quel gesto venne compiuto a ragion veduta ma per motivi che nulla avevano a che vedere con una logica di perdono o di pacificazione (che non era pensabile con certa gente), né con una trattativa del tutto inesistente, per quanto a sua conoscenza; se tutto questo è vero, e se nessuno può affermare o credere che Giovanni CONSO abbia spudoratamente mentito, prima dinanzi ad una Commissione parlamentare e poi dinanzi all'A.G. che lo ha escusso, nell'escludere una dopo l'altra quelle motivazioni<sup>496</sup>, allora il campo delle possibili ragioni giustificative della scelta di non rinnovare quei decreti si assottiglia enormemente. E non se ne intravede neppure una che sia diversa da quelle addotte e illustrate dallo stesso CONSO, sia pure con alcune approssimazioni, inesattezze e persino svarioni rispetto a verità storicamente e processualmente conclamate; ma sostanzialmente coerente e plausibile (oltre che così pregevolmente argomentata da non poter dare adito a dubbi strumentali sulla lucidità del dichiarante, a cagione dell'età avanzata).

Si è già detto della “semplificazione” operata, almeno inizialmente, in relazione all'incidenza dell'arresto di RIINA, che non determinò affatto un mutamento immediato nelle strategie di Cosa Nostra, dal momento che lo stragismo conobbe, a partire dal maggio '93, una nuova stagione non meno efferata di quella sfociata nelle stragi siciliane del '92.

CONSO aggiunge, non senza una punta di compiacimento, che la scommessa fu vinta, perché non vi furono altre stragi, nonostante che i provvedimenti che riguardavano i casi e soggetti più pericolosi fossero stati rinnovati in blocco, salvo un paio di tentativi

---

individualmente considerata.

<sup>496</sup> In realtà sembra essere questo il retropensiero della sentenza impugnata, che rinviene la vera e unica ragione della scelta di CONSO nel tentativo di lanciare un segnale di distensione a Cosa Nostra da intendersi però come un gesto di buona volontà nell'andare incontro alle richieste dell'organizzazione mafiosa, ad onta della protervia criminale con cui erano state avanzate: ossia, un cedimento all'intimidazione mafiosa.

molto banali, approssimativi e improvvisati, perché quanto un attentato fallisce è segno che è mal preparato e non curato fino in fondo:

*«c'era il rischio che quella minaccia - “riprenderemo le stragi” - potesse realizzarsi. Si è potuto constatare, almeno da parte mia, l'esigenza almeno di provare, senza subito provvedere a incalzare la lotta attraverso la crescita del rigore carcerario. C'era bisogno di rinnovarlo? Non era necessario rinnovarlo; si poteva anche fare, io però ho deciso di lasciar stare. Qual è stata la conseguenza? Fortunatamente ci sono stati dei tentativi timidi, a mio avviso mal gestiti. Quando avviene parecchie volte che si legge di un attentato non riuscito è perché è mal preparato, perché non curato fino in fondo. Quando una cosa vuole essere fatta, tipo la cosa atroce di Falcone o quella di Borsellino, viene preparata con ogni accorgimento, con ogni cautela, non viene lasciata così allo sbando: se va va, se non va pazienza. La riprova è stata che di stragi, grazie al cielo, non ce ne sono state in quel periodo; tentativi sommessi, un paio, ma molto banali, molto improvvisati, molto approssimativi»).*

E nel dirlo, degrada anche il fallito attentato allo Stadio Olimpico al rango di tentativo maldestro e approssimativo, ciò che ovviamente non fu.

*La strage allo Stadio Olimpico di Roma e il presunto nesso con la vicenda del mancato rinnovo dei decreti applicativi del 41 bis: rilievi critici.*

Molto resta da chiarire sulla genesi di quel progetto criminale e le sue reali finalità, che sono state finora forse troppo sbrigativamente saldate in un unico disegno criminoso alle stragi progettate ed attuate nel corso del 1993, nel solco della ricostruzione operata nei processi di Firenze. Ma non è azzardato affermare – come chiosa la sentenza impugnata - che, per le sue proporzioni (sarebbe stata una strage senza precedenti per numero di vittime) e gli effetti dirompenti che potevano seguirne, tanto più in una situazione di particolare debolezza delle istituzioni con un Governo dimissionario e un'infuocata campagna elettorale in vista, agitata e avvelenata dalle “scorie” di Tangentopoli, sarebbe stato un evento capace di cambiare il corso della storia del nostro Paese.

E se è vero che fallì per il difettoso funzionamento del telecomando azionato dal commando incaricato della strage (e il tentativo non fu reiterato anche perché quattro giorni dopo i fratelli GRAVIANO) non si può negare che esso sia stato oggetto di un'accurata e meticolosa preparazione con ripetuti sopralluoghi e ampio dispiegamento di uomini e mezzi come si è accertato anche attraverso l'imponente mole di risultanze incontestate e acquisite a riscontro della dettagliata ricostruzione offerta da SPATUZZA (cfr. deposizioni dei testi Massimo CAPPOTTELLA e Sandro MICHELE, entrambi funzionari della D.I.A.; e pagg. 2814-2834 della sentenza di primo grado).

Il giudice di prime cure ne trae una conferma indiretta della validità della ricostruzione fattuale secondo cui Cosa Nostra, protesa a rinnovare la minaccia di nuovi eclatanti attentati se non fossero state accolte le sue richieste, non poteva che scorgere in modeste concessioni a favore dei detenuti mafiosi solo un segno di debolezza dello Stato e quindi l'incoraggiamento a proseguire nella via tracciata l'anno prima dal suo capo, Salvatore RIINA.

Ma soprattutto, il fatto che obiettivo della nuova strage progettata allo Stadio Olimpico fossero i Carabinieri, così come la circostanza che essa si saldasse in un unico disegno criminale agli attentati commessi nel medesimo contesto temporale in Calabria (il 2 dicembre '93, il 18 gennaio 1994 e l'1 febbraio 1994) ai danni sempre di militari dell'Arma (come pure si evince non solo dalle pur tardive rivelazioni di CONSOLATO VILLANI ma anche da un frammento significativo ed assai probante del racconto di SPATUZZA a proposito dell'incontro con Giuseppe GRAVIANO al bar Doney, e al riferimento che lo stesso GRAVIANO avrebbe fatto al duplice omicidio dei carabinieri occorso il 18 gennaio 1994: *“..lui mi comunica che erano stati uccisi due Carabinieri, si erano mossi i calabresi che avevano ucciso due Carabinieri..”*); e ovviamente il fatto che non si trattasse di una coincidenza casuale (come del resto fu inteso all'epoca dal Comandante generale dell'Arma, Generale FEDERICI, secondo quanto può evincersi da un'annotazione contenuta in una delle agende del Presidente CIAMPI alla data del

2 febbraio 1994<sup>497</sup>) costituirebbe la riprova che si volesse dare un segnale preciso alla politica, o a quella parte della politica rea di avere fatto arenare la trattativa già avviata, respingendo le richieste che erano state avanzate da RIINA; giacché in quella fase della trattativa, erano stati proprio i carabinieri a farsi avanti come emissari dello Sato (o almeno così avevano creduto RIINA e i suoi luogotenenti).

Si è già detto che questa seconda parte del ragionamento, e le conclusioni cui approda, nonostante alcuni eccessi argomentativi dei quali l'ipotesi ricostruttiva accolta può fare a meno<sup>498</sup>, è largamente condivisibile, grazie anche al riscontro incrociato delle dichiarazioni di SPATUZZA e CONSOLATO VILLANI: fonti del tutto autonome e non sospettabili di alcuna contaminazione reciproca, che senza sapere nulla l'uno dell'altro delineano entrambi il quadro di una stratega eversiva congiuntamente ordita da Cosa Nostra e 'ndrangheta calabrese per colpire non più monumenti e vittime indeterminate o casuali, ma direttamente e specificamente l'Arma dei Carabinieri.

Fonti supportate dalle dichiarazioni di BRUSCA, a loro volta incrociate con quelle di SPATUZZA, che comprovano l'aver SPATUZZA riferito allo stesso BRUSCA della strage mancata allo Stadio Olimpico, del ruolo di Giuseppe GRAVIANO e dell'essere i Carabinieri obiettivo di quell'attentato: di tal che ne uscisse chiaro il messaggio intimidatorio per cui, secondo le parole che SPATUZZA attribuisce a GRAVIANO (con riferimento alla riunione operativa di Campofelice di Roccella in cui fu progettato

---

<sup>497</sup> L'annotazione citata nel testo, e relativa ad un colloquio avuto dallo stesso CAIMPI con il Generale FEDERICI, così recita, testualmente: *“riferisce su ferimento avvenuto ieri notte di due carabinieri a Reggio C. e a decisione presa da comitato sicurezza di rafforzamento presenza militare in loco. F. ritiene che si tratti di tentativi della 'ndrangheta di recente colpita da forze ordine, di dimostrare sua forza colpendo i carabinieri”*.

<sup>498</sup> Si legge a pag. 2743 della sentenza impugnata, con riferimento all'impiego delle medesime armi per commettere i tre attentati ai danni di carabinieri in Calabria: «mentre l'utilizzo delle medesime armi nei tre episodi trova chiaro ed agevole chiarimento nella volontà di esplicitare agli investigatori il collegamento tra gli stessi, così da inquadrarli in un'unica strategia e mandare a chi poteva comprendere quel messaggio che la strategia ideata in Sicilia dai “corleonesi” intendeva, appunto, inviare, per riallacciare la “trattativa” di fatto interrotta dopo l'arresto di Vito Ciancimino e di Salvatore Riina e, quindi, sfruttando il segnale di cedimento dello Stato conseguente alla mancata proroga dei decreti del 41 bis, per piegare definitivamente la volontà degli interlocutori istituzionali su tutte le richieste che erano state avanzate quali condizioni per la cessazione delle stragi». E la forzatura sul piano logico-probatorio appare così evidente da non richiedere particolari commenti.

l'attentato allo Stadio Olimpico), *chi si deve muovere si dà una smossa*. E la datazione certa del duplice omicidio di carabinieri in Calabria (18 gennaio 1994) cui aveva fatto riferimento GRAVIANO nell'incontro al bar Doney, a sua volta avvenuto il mercoledì o il giovedì precedente alla domenica nella quale era progettato l'attentato (e quindi il 19 o il 20 gennaio 1994) assurge a formidabile riscontro esterno.

Ma gli ulteriori passaggi del ragionamento articolato in sentenza perdono ogni aderenza con le risultanze processuali.

Appare francamente eccessivo e non supportato dagli elementi raccolti, che dalla progettata strage all'Olimpico possa trarsi la prova che, dopo che il Governo aveva mostrato di recepire la minaccia delle cosche mafiose siciliane, lasciando decadere, nel novembre 1993, moltissimi provvedimenti applicativi del regime del 41 bis (e fin qui si può concedere che la scelta di CONSO e le ragioni che la motivarono assurgono a prova della ricezione della minaccia da parte del Governo pro-tempore, con tutte le precisazioni già fatte e quelle che ancora seguiranno):

- “Cosa Nostra” aveva immediatamente percepito e raccolto quel segnale di cedimento dello Stato rispetto alla linea della fermezza propugnata;
- che aveva ritenuto, conseguentemente, che l'accettazione del dialogo sollecitato dai Carabinieri stesse producendo i suoi frutti;
- che sarebbe stato utile, per la stessa “cosa nostra”, costringere i Carabinieri a riallacciare le fila di quel dialogo interrottosi con l'arresto di Vito Ciancimino;
- che ne sarebbe seguita la necessità di lanciare un messaggio che coloro che tra i Carabinieri erano a conoscenza dei pregressi fatti ed approcci avrebbero potuto ben percepire.

L'attentato all'Olimpico sarebbe stato quindi «inevitabile effetto del segnale di cedimento dello Stato conseguente alla mancata proroga dei decreti del 41 bis subito raccolto da “cosa nostra” per dare il “colpo di grazia” e piegare definitivamente la volontà degli interlocutori istituzionali su tutte le richieste che erano state avanzate quali condizioni per la cessazione delle stragi».

Tutto ciò appare francamente ridondante e forzoso in simili inferenze è prefigurare addirittura un rapporto di causa effetto tra l'improvvisa - secondo la valutazione del primo giudice – decisione di CONSO di non rinnovare centinaia di decreti applicativi del 41 bis, e le successive mosse dei vertici di Cosa Nostra, a partire dal progetto di attentato allo Stadio Olimpico di Roma di cui solo i fratelli GRAVIANO, e segnatamente Giuseppe GRAVIANO sembra essere stato ideatore, oltre che organizzatore e mandante. Senza dire che il ragionamento suesposto glissa sul fatto che l'attentato fu messo in atto il 23 gennaio, quando era imminente, ma non ancora presa e tanto meno annunciata, la decisione sui decreti che scadevano una settimana dopo e che teoricamente avrebbero dovuto stare a cuore dei vertici di Cosa Nostra, per il livello degli associati che vi erano interessati, ancora più di quelli scaduti (e non rinnovati) a novembre.

Piuttosto, è verosimile che le spaccature già esistenti avessero già dato luogo, all'inizio del 1994 ad una divaricazione nelle visioni strategiche e nelle conseguenti scelte dei capi dell'organizzazione mafiosa, per cui una parte importante di Cosa Nostra, e in particolare quella riconducibile proprio a PROVENZANO<sup>499</sup> se stiamo alle

---

<sup>499</sup> Bernardo PROVENZANO all'esito del proc. BAGARELLA+25 è stato pure lui condannato per la strage allo Stadio Olimpico, in qualità di mandante e sul presupposto che anche quel progetto di attentato s'inquadrasse nella filiera di stragi ed azioni eclatanti ordite dai vertici di Cosa per costringere lo Stato a venire a patti . Ma nel processo di Firenze, all'episodio è stato riservato un trattamento marginale rispetto agli eventi certamente più gravi per i loro effetti che impegnarono l'istruzione dibattimentale di quei processi, ed inoltre, la piattaforma conoscitiva, costituita dalle frammentarie dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che avevano preso parte alle varie fasi esecutive o ne avevano appreso dagli esecutori materiali, a parte Giovanni BRUSCA che si protestava come ha sempre fatto del tutto estraneo e ignaro, all'epoca era così lacunosa e incerta che nel capo d'imputazione persino luogo e data del delitto venivano indicati come indeterminati e si assumerà il fatto come commesso tra la fine del '93 e l'inizio del '94. E per ciò che concerne la posizione di Bernardo PROVENZANO, la lapidaria conclusione del ragionamento accusatorio fatto proprio dai giudici fiorentini con riferimento però alle stragi in continente nel loro insieme e come scelta strategica è che, sulla scorta delle dichiarazioni di BRUSCA, LA BARBERA e SINACORI, "il PROVENZANO diede il suo nulla osta alle stragi al nord, anche se in un primo momento riluttante". E CANCEMI avrebbe sigillato la prova d'accusa, confermando che PROVENZANO si era pronunciato con parole inequivocabile a favore della continuità della linea che era stata già tracciata da Salvatore RIINA ("Finché c'è un corleonese in giro, le cose non devono cambiare mai", alludendo alla linea stragista voluta da RIINA). Mentre anche da CANNELLA e CALVARUSO non emergeva alcun elemento di dissenso o di frattura nei rapporti tra BAGARELLA e PROVENZANO anche dopo che vennero commesso le stragi oggetto del

dichiarazioni di GIUFFRE' e Ciro VARA, aveva sposato con convinzione l'idea di una soluzione tutta politica dei propri problemi, mobilitandosi vuoi per la costituzione di una propria diretta rappresentanza politica (come il movimento "Sicilia Libera" in cui persino il sanguinario Leoluca BAGARELLA aveva inizialmente creduto e investito), vuoi per appoggiare il nuovo soggetto politico che stava nascendo e prometteva di poter essere un cavallo vincente per Cosa Nostra.

Ma ammesso che Giuseppe GRAVIANO non sia stato l'unico ideatore e stratega del fallito attentato allo Stadio Olimpico (come pure farebbe pensare il fatto che, usciti di scena i fratelli GRAVIANO, di quel progetto non si parlerà più benché gli altri capi che avevano concertato la sanguinosa filiera delle stragi in continente fossero ancora tutti liberi; mentre fu portato avanti il progetto di attentato a CONTORNO, in quel di Formello,) è lecito chiedersi se il disegno stragista coltivato da Giuseppe GRAVIANO e ai suoi sodali non si sia snodato lungo traiettorie e in tempi che ignoravano le scadenze dei decreti applicativi del 41 bis; e che non fossero minimamente influenzati – e influenzabili – né dalla decisione già adottata di non rinnovare i decreti scaduti a novembre, né della decisione ancora da prendere (l'attentato era programmato per domenica 23 gennaio 1994) alla fine di gennaio '94.

Se stiamo alla narrazione di SPATUZZA, l'ordine di procedere alla concreta organizzazione dell'attentato venne impartito dal GRAVIANO nel corso della riunione tenutasi in un villino a Campofelice di Roccella tra la fine del '93 e i primi giorni di gennaio del '94 (sul punto SPATUZZA non ha saputo essere più preciso, ma nelle sue prime dichiarazioni aveva parlato della fine del '93 perché rammentava che il villino in questione era in un residence in località balneare ed era certamente bassa stagione).

---

giudizio.

Ma per ciò che concerne il coinvolgimento come mandante o ideatore anche della strage all'Olimpico, l'unico elemento indiziario poteva farsi risalire alla partecipazione di Salvatore BENIGNO, che era uomo d'onore della famiglia di Misilmeri; e la famiglia mafiosa di Misilmeri faceva parte del mandamento di Belmonte Mezzagno con a capo Benedetto SPERA, che era uomo di PROVENZANO. Ignoravano però i giudici fiorentini ignoravano che la famiglia di Misilmeri fu attraversata da una faida tra opposte fazioni che portò alla soppressione tra gli altri di Pieruccio LO BIANCO, rivale di SPERA; e che BENIGNO faceva parte della fazione avversa a SPERA.

Ciò che fa presumere che il progetto fosse stato ideato ancora prima. E la decisione di procedere a quell'eclatante azione criminale s'inquadrerebbe in un contesto in cui, per dirla con le parole che SPATUZZA avrebbe udito dalla viva voce dello stesso GRAVIANO *c'era in piedi una situazione che se va a buon fine ne avremo tutti dei benefici, a cominciare dai carcerati.*

Fu in quel medesimo frangente, che il GRAVIANO, forse per ravvivare il morale dei suoi uomini non proprio soddisfatti della piega che stavano prendendo gli eventi, con tanti morti che non centravano niente con Cosa Nostra (per dire che erano tutte vittime "innocenti"), li rassicurò che dovevano proseguire sulla strada intrapresa che avrebbe dato i suoi frutti; e al disagio e anche il rammarico manifestato da SPATUZZA per quelle morti, replicò seccamente che *è bene che ci portiamo dietro un bel po' di morti, così chi si deve muovere si dà una smossa.*

Ora, il punto è che nell'economia della narrazione di SPATUZZA spicca la considerazione che a quella riunione operativa e a quelle parole di GRAVIANO si ricollegano – o almeno SPATUZZA dice di avere fatto subito quel collegamento – le parole che sempre il GRAVIANO ebbe a pronunciare in occasione dell'incontro al bar Doney, avvenuto pochi giorni prima della domenica in cui era previsto l'attentato.

In tale occasione espresse infatti tutta la sua soddisfazione per come si erano messe le cose, perché, in sostanza **“avevamo ottenuto tutto quello che avevamo chiesto”**, riferendosi alle garanzie date dai nuovi referenti di Cosa Nostra – indicati nelle persone di Silvio BERLUSCONI e Marcello DELL'UTRI *che erano persone serie*, a differenza di come si erano dimostrati *quei quattro crasti dei socialisti* (“*sempre con quell'espressione gioiosa mi comunica che avevamo chiuso tutto... .. Che avevamo ottenuto tutto quello che cercavamo, grazie a delle persone serie che avevano portato avanti questa cosa. Cioè mi riferisce... questa cosa io.. questo incontro lo collego all'incontro di Campofelice di Roccella, perché quando lui mi dice che avevamo chiuso tutto e ottenuto tutto quello che cercavamo, ricolleghiamo noi l'incontro di Campofelice di Roccella.... .. Che avevano portato avanti questa cosa avevano chiuso tutto*”). E SPATUZZA spiega di avere operato quel collegamento anche perché



fu GRAVIANO a dire “*ve l’avevo detto che le cose andavano a finire bene*”, di tutto quello che lui mi aveva prospettato lì a Campofelice di Roccella.... ....che avevamo chiuso tutto e ottenuto quello che cercavamo grazie a queste persone che avevano portato avanti questa cosa. E aggiunse – sempre il GRAVIANO – che ***grazie anche a queste persone c’eravamo messi addirittura il Paese nelle mani***.

La strage in programma all’Olimpico, e più esattamente, l’attentato contro i carabinieri, sempre a dire del GRAVIANO “***lo dobbiamo fare perché con questo gli dobbiamo dare il colpo di grazia***”: e dunque serviva *portarsi dietro* tutti quei morti, e che i morti fossero Carabinieri, per coronare il disegno di avere “il Paese nelle mani”.

Ciò posto, è di tutta evidenza che, a prescindere dai tempi di effettiva gestazione del progetto di strage allo Stadio Olimpico, la posta in gioco era così alta che non potevano essere le decisioni del Ministro o di un intero Governo (dimissionario) in ordine a qualche decina di provvedimenti applicativi (non tutti i 334 decreti scaduti a novembre riguardavano affiliati a Cosa Nostra; e lo stesso dicasi per i 232 decreti che furono invece rinnovati con provvedimento del 30 gennaio 1994) a fare la differenza, nel senso di condizionare le scelte strategiche dell’organizzazione, o di quella componente di essa che aveva in Giuseppe GRAVIANO e Matteo MESINA DENARO i suoi più autorevoli esponenti. Scelte che erano maturate puntando ad obiettivi molto più ambiziosi, anche se tra di loro poteva annoverarsi, più che un ammorbidente del 41 bis, il suo smantellamento (come nelle originarie richieste), insieme alla cancellazione di altri presidi normativi della lotta alla mafia.

Infatti, nella ottimistica prognosi di Giuseppe GRAVIANO si profilava, grazie alle alleanze tessute con nuovi referenti della politica e dell’imprenditoria, la possibilità concreta di mutamenti politico-istituzionali di tale portata da consentire a Cosa Nostra di mettersi il *Paese nelle mani*.

In tale prospettiva, il progettato attentato all’Olimpico, destinato questa volta a mietere centinaia di vittime (a differenza di quelle accidentalmente prodotte dalle stragi già consumate a Firenze come a Roma e a Milano) doveva essere una sorta di spallata

decisiva ad un sistema sull'orlo del collasso, il *colpo di grazia* di cui parlava GRAVIANO.

Se è vero poi che questo piano per essere portato a compimento richiedeva di rinsaldare l'alleanza con le altre organizzazioni criminali di stampo mafioso, e in particolare con la 'ndrangheta calabrese, e doveva attuarsi attraverso una serie coordinata di eclatanti azioni dirette a colpire bersagli-simbolo dell'autorità dello Stato, secondo un progetto di destabilizzazione delle istituzioni per favorire nuovi assetti di potere, ben si comprende come un disegno strategico di tale portata non poteva essere condizionato dal mantenimento o dal rinnovo o dalla mancata proroga di alcune centinaia di decreti applicativi del 41 bis (che peraltro non interessavano tutti e soltanto detenuti mafiosi), pur essendo i vertici dell'organizzazione mafiosa certamente informati e interessati a ciò che accadeva nel mondo delle carceri.

D'altra parte, non è un dettaglio di poco conto che, per quanto possa scavarsi nelle fonti documentali e dichiarative compulsate in questo processo, come in quelli che hanno trattato più specificamente l'episodio della strage mancata all'Olimpico (per essere il fatto oggetto di una delle imputazioni per cui ivi si procedeva), e ci riferiamo in particolare alle dichiarazioni dei tanti collaboratori di giustizia escussi, non è emerso neppure una traccia, che sia una, del fatto che i vertici di Cosa Nostra abbiano valutato e discusso in qualche modo le decisioni del Ministro CONSO, e tanto meno che ne abbiano tratto impulso a proseguire sulla via intrapresa. O addirittura a reagire con un nuovo e più tremendo colpo a quello che poteva apparire come un segnale di debolezza dello Stato.

Che possano averne fatto oggetto di valutazione, resta una plausibile congettura, legata alla certezza ampiamente acquisita che le vicende del "carcerario" e la sorte degli associati che languivano al 41 bis non potevano essere ignorate ed erano seguite dai capi dell'organizzazione. Ma altro è spingersi a sostenere che la cognizione di quella decisione abbia avuto un qualche impatto sulla decisione di ordire un massacro all'Olimpico. Mentre altre fonti, costituite da collaboratori di giustizia di comprovata affidabilità e che hanno ricoperto un ruolo di spicco durante la loro militanza in Cosa

Nostra (come **Ciro VARA** e **Antonino GIUFFRÈ**) avvalorano con le loro dichiarazioni l'ipotesi che almeno una parte cospicua dell'organizzazione era ormai orientata da aprire un capitolo completamente nuovo nella storia dei rapporti tra mafia e politica.

*Ancora sulle dichiarazioni di CONSO in sede parlamentare (seconda parte e valutazioni conclusive).*

Nel rivendicare la validità della propria scelta, e senza recedere dal rivendicarne la paternità esclusiva, CONSO ha tenuto a sottolineare come nessuno abbia protestato, e gli stessi P.M. che avevano chiesto l'adozione dei provvedimenti applicativi del 41 bis non hanno mosso alcun rilievo dopo il mancato rinnovo dei decreti scaduti a novembre. Tutti si sono acconciati ad attendere la prova dei fatti (*“stiamo a vedere cosa può succedere”*). E la sua conclusione è che *“i fatti mi hanno dato ragione”*.

Questa considerazione introduce ad un aspetto importante della vicenda, che va tenuto presente anche per intendere il senso della scelta di CONSO: che fu, all'unisono, di non rinnovare i decreti applicativi del primo elenco, quello delle posizioni teoricamente di minor rilievo; e di rinnovare invece, e pure questa volta in blocco, i decreti concernenti i soggetti del secondo elenco.

Il segnale che così si voleva lanciare a chi poteva intenderlo, come del resto lo stesso CONSO ha detto tra le pieghe della sua audizione, era che il 41 bis non era in discussione, come presidio fondamentale per l'azione di prevenzione tutela della collettività contro il rischio di aggressione da parte delle mafie e di perpetuazione del potere dei mafiosi; ma si poteva discutere o metterne in discussione l'applicazione o il rinnovo per i soggetti che non si riconoscessero nello stragismo, o a carico dei quali non v'erano elementi per ritenere che fossero compromessi con lo stragismo.

Né si può affermare che la scelta operata due mesi dopo di rinnovare in blocco (o quasi: ben 232 i decreti che vennero rinnovati) che andavano a scadere il 31 gennaio 1994 sia stata determinata da una levata di scudi, che non ci fu, o da proteste da parte di qualcuno. Né giornali, né i dirigenti responsabili dei massimi apparati investigativi, né ambienti giudiziari o esponenti politici o istituzionali gridarono allo scandalo o

mossero il benché minimo rilievo all'operato del Ministro, neppure quando ne vennero a conoscenza.

Come dice CONSO, preferirono stare a vedere cosa succedeva; oppure, aggiungiamo, non colsero la rilevanza della vicenda.

Solo il Presidente della Commissione Antimafia, Luciano VIOLANTE prese l'iniziativa di chiedere, con nota del 10 novembre 1993 indirizzata al Ministro della Giustizia e al D.A.P., una formale relazione sullo stato di applicazione del 41 bis e su quale fosse al riguardo l'indirizzo del Ministero. Un atto di vigilanza critica che però ebbe una risposta evasiva sul punto cruciale, come si vedrà in prosieguo, e non diede luogo a ulteriori richieste di chiarimento.

Si può quindi credere all'ex Ministro quando sostiene che furono portati alla sua attenzione entrambi gli elenchi dei detenuti le cui posizioni dovevano essere vagliate ai fini dell'eventuale rinnovo del 41 bis; e afferma di avere deciso di rinnovare in blocco i decreti che scadevano a gennaio nello stesso momento in cui decise di non rinnovare quelli del primo elenco.

Meno credibile è quando afferma che, pur sapendo bene che anche i detenuti di questo primo elenco erano soggetti pericolosi, perché altrimenti non sarebbero stati sottoposti a suo tempo al 41 bis e quindi sarebbe stato necessario svolgere specifici accertamenti per verificare se la loro pericolosità persistesse, non lo fece perché le posizioni da esaminare erano troppe e il tempo a disposizione troppo poco.

E' lecito dubitarne perché, come si evince dalla testimonianza del dott. ALIQUO', già intorno alla metà di ottobre, o anche prima ferveva la discussione sull'eventuale rinnovo e il Ministro aveva già manifestato (a DI MAGGIO) l'intendimento di non procedere al rinnovo. Vi sarebbe stato quindi tutto il tempo di esaminare almeno una buona parte delle posizioni da decidere; o comunque il Ministro avrebbe potuto incaricare il suo staff di segnalargli le posizioni meritevoli di maggiore attenzione.

Inoltre, lo stesso metodo egli adottò, con esito speculare, per i decreti in scadenza a gennaio, che vennero rinnovati in blocco, senza esaminare le singole posizioni. Ma si

è accertato che il parere preventivo per questa seconda tranche di decreti fu espresso dalla Procura Distrettuale di Palermo già con Nota del 13 dicembre 1993, pressoché contestuali furono i pareri delle varie forze di polizia consultate in quell'occasione, sicché residuava un ampio margine di tempo per procedere ad un esame più accurato delle singole posizioni.

Ma il punto è che già ad ottobre il Ministro aveva preso la sua decisione, che non era frutto di un'applicazione ponderata del 41 bis, ma dell'intento di lanciare un preciso segnale e in una precisa direzione (pugno di ferro per capi e promotori; gesto di indulgenza per chi non fosse compromesso con lo stragismo). E a tal fine era necessario che entrambe le decisioni, ancorché di segno opposte, fossero adottate senza distinguere tra le singole posizioni, ma utilizzando solo un criterio discretivo congruo a fare intendere quel segnale.

Come già accennato, ciò che nelle dichiarazioni testimoniali rese alla Procura di Palermo riesce di più difficile comprensione, e fa quindi pensare inevitabilmente a un "non detto" sono le ragioni su cui si fondava la speranza che avrebbe pervaso la scelta di CONSO. E in particolare, la speranza che la nuova leadership mafiosa succeduta a RIINA abbandonasse la linea della contrapposizione violenta allo Stato

I fatti (come pure è stato contestato a CONSO in sede di audizione parlamentare) non giustificavano una simile speranza, perché RIINA era stato arrestato il 15 gennaio 1993 ed erano seguiti, a partire da maggio del medesimo anno, ben 5 episodi di strage. E dunque, non si vede come si potesse sperare che il vento fosse cambiato, che chi aveva preso il posto di RIINA, che fosse PROVENZANO o altri, avesse in animo di abbandonare la linea dura.

Si poteva davvero fidare puramente e semplicemente nella *speranziella* che il successore di RIINA fosse *una persona più equilibrata o meno esageratamente ostile*? Nella sua audizione dinanzi alla Commissione Antimafia, CONSO adombra tre elementi fattuali che avrebbero concorso a dare corpo alla sua dichiarata speranza.

Anzitutto, il prolungato silenzio di Cosa Nostra, che da diversi mesi si asteneva dal porre in essere nuove azioni eclatanti. E come ripeterà anche alla Procura di Palermo, quel silenzio poteva essere foriero di un mutamento di strategia.

In realtà, se si considera che la decisione di CONSO fu maturata già a ottobre, dagli ultimi tragici eventi delittuosi erano trascorsi solo tre mesi: solo un mese di più del tempo trascorso tra la strage di via dei Georgofili e la decisione che il Ministro aveva adottato con convinzione e cognizione di causa il 16 luglio, di rinnovare quasi tutti i decreti che scadevano tra il 20 e il 21 luglio 1993.

Pertanto, quella diversa lettura che fece del silenzio di Cosa Nostra doveva fondarsi su elementi più concreti di un'astratta speranza, elementi di cui il Ministro non disponeva ancora quando, il 16 luglio, adottò una decisione di segno opposto.

Nel corso della sua audizione parlamentare CONSO indica tali elementi nella *riduzione* di RIINA, cioè la sua progressiva perdita di potere conseguente al prolungarsi della detenzione in condizioni di rigoroso isolamento (e della vicenda relativa alla detenzione di RIINA il Ministro CONSO ebbe ad occuparsi personalmente, su sollecitazione del collega MANCINO, a seguito di incandescenti polemiche per il trattamento privilegiato di cui RIINA avrebbe goduto per non avere fatto, a distanza di mesi dal suo arresto, un solo giorno di carcere duro a Pianosa o all'Asinara, restando detenuto a Rebibbia: polemiche destinate a placarsi proprio nello scorcio finale del '93, quando finalmente fu avviato l'iter per l'assegnazione di RIINA all'Asinara); e la *importanza* di PROVENZANO, cioè un accresciuto ruolo del capo corleonese, al punto da essere indicato come il nuovo capo di Cosa Nostra e comunque ritenuto in grado di imporre la propria linea, che non sarebbe stata quella voluta da RIINA.

Era quindi inevitabile che al dichiarante si chiedesse di spiegare di spiegare in che modo e attraverso quali canali il successore di RIINA (ovvero, PROVENZANO o chi per lui) avesse manifestato il proposito di cambiare strategia; e, se ciò avvenne, come il Ministro ne ebbe sentore.

E la risposta è tutt'altro che convincente, perché rimanda a notizie diffuse dai giornali dell'epoca, che certamente non potevano darle perché, semmai, all'epoca circolava addirittura la voce che PROVENZANO fosse morto.

E quando il senatore LUMIA ha insistito facendo presente che i giornali dell'epoca non ne avevano parlato di un mutamento di strategia di Cosa Nostra e insinuando che forse il Ministro poteva averne avuto notizia da qualche organismo istituzionale (*“Poco fa lei ci ha detto che dopo la cattura di Riina emergeva un'altra leadership all'interno di cosa nostra, meno disponibile alle stragi e più proiettata sugli affari. Vorrei sollecitare la sua memoria perché dopo la cattura di Riina, nel gennaio 1993, ci sono state altre stragi. Queste stragi avvennero diversi mesi dopo che Riina fu catturato. E che io ricordi - ecco perché volevo sollecitare la sua memoria - non mi risulta che ci furono organi di stampa che presentarono, diciamo così, questa dialettica all'interno di cosa nostra. Dopo diverso tempo abbiamo appreso le notizie su una strategia diversa dentro cosa nostra. Ecco perché la invito a fare un po' di forzatura sulla sua memoria, perché può darsi che questo cambio di strategia all'interno di cosa nostra, piuttosto che dai giornali, le fu prospettata da qualche altro organismo istituzionale”*) CONSO ha svicolato con una risposta a dir poco evasiva, che però, a leggere bene tra le righe, dice molto di più.

Egli, infatti, senza negare di avere ricevuto informazioni riservate, ma senza neppure confermarlo e tanto meno rivelare da chi fossero venute, dirotta il discorso: e specifica, in pratica il contenuto delle informazioni che pure non vuole ammettere di avere ricevuto (*“Senatore Lumia, ci vuole del tempo, le cose maturano. Dapprima la leadership di Riina aveva avuto degli offuscamenti, delle critiche, specialmente dopo l'arresto, però il carisma almeno formale era ancora intatto. Dopo un po' di tempo, non dico i suoi nemici interni, ma l'opposizione alla sua guida, alla sua impostazione, insomma chi non la pensava come lui o la pensava in quell'altro modo, a forza di vederlo rinchiuso e che non poteva parlare con l'esterno, avrà detto: adesso questo basta. Di primo acchito, per un po', aveva conservato ancora il timone, le sue parole venivano ancora ascoltate; dopo un po' è chiaro che non aveva più questo carisma.*

*Poi ci fu questa uscita di Provenzano che toccò un tasto anche molto efficace: pensiamo agli affari. Perché poi la mafia, gira e rigira, avrà la componente crudele di colpire spregiudicatamente, però ... ..E poi è venuto fuori via via anche questo concetto”*).

In conclusione, e al netto di possibili assonanze con la relazione del senatore PISANU, presidente della Commissione, che aveva ripercorso tutta la stagione delle stragi fino alla svolta e che CONSO ripetutamente nel corso della sua audizione mostra di avere letto con attenzione facendovi più volte riferimento, senza tuttavia dare l'impressione di ricalcare la sua ricostruzione<sup>500</sup>, il dato che emerge dalle dichiarazioni di CONSO è quel dichiarato intento di lanciare un segnale di distensione che valesse a far decantare la tensione senza che potesse interpretarsi come una manifestazione di debolezza dello Stato: come comprovato dalla contestuale decisione di rinnovare in blocco i 232 decreti che scadevano alla fine di gennaio e concernevano le posizioni degli associati mafiosi ritenuti di maggiore spicco. Una contestualità cui il giudice di prime cure non ha ritenuto di attribuire invece alcun rilievo.

Era comunque un'operazione che comportava un certo rischio, e che per la prima tranche urtava con la linea della fermezza ribadita dal Governo CIAMPI. Se quindi avesse comunicato le sue intenzioni in anticipo, ne sarebbero seguite polemiche e contrasti che avrebbero impedito di portarla a compimento.

Premesse di quell'operazione erano l'essere CONSO, da un lato, edotto che c'era (o era altamente probabile) un nesso tra le più recenti ed efferate azioni stragiste e la stretta

---

<sup>500</sup> Basti dire che PISANU lega il mutamento di strategia all'uscita di scena di tutti i capi dell'ala stragista dell'organizzazione, arrestati uno dopo l'altro, e sottolinea invece che dopo l'arresto di RIINA, e qualche mese di incertezza, vi fosse stata una ripresa dell'offensiva stragista; mentre CONSO attribuisce un rilievo decisivo all'arresto di RIINA che ne avrebbe provocato la graduale ma inesorabile perdita di potere e della capacità di dettare la linea. E soprattutto, nettamente diversa è la lettura del silenzio che precedette la decisione del Ministro di non prorogare i decreti in scadenza a novembre: secondo CONSO, quel silenzio di Cosa Nostra poteva essere foriero dell'abbandono o dell'essere messa in discussione la strategia stragista. PISANU invece insinua che potesse rientrare nel gioco di una trattativa clandestina in corso, per cui Cosa Nostra atteneva le mosse del Governo.



sul versante carcerario determinata anche alla pressione esercitata dai quasi mille decreti applicativi del 41 bis ancora in vigore (erano 909, complessivamente, alla data del 26 giugno), sinonimo di “carcere duro” e fonte di crescenti proteste e polemiche; e, dall’altro, preoccupato da fosche previsioni che davano per probabili se non imminenti ulteriori devastanti iniziative stragiste.

Ma ciò premesso, non v’è dubbio che quello che si voleva lanciare all’esterno era un segnale molto preciso, perché affidato ad un intervento articolato in due fasi, che prevedeva prima di non rinnovare i decreti in scadenza a novembre, nella presunzione (in parte di comodo) che concernessero posizioni meno rilevanti in quanto si trattava dei decreti che erano stati emessi, tra il 1 novembre 1992 e il 27 gennaio 1994, dal vice direttore FAZZIOLI nell’esercizio della potestà delegata dal Ministro MARTELLI (delega circoscritta appunto alle posizioni dei soggetti ritenuti sempre tanto pericolosi da meritare il regime di detenzione speciale, ma di non particolare spicco nell’ambito delle consorterie di appartenenza, o solo contigui a cosche mafiose).

E poi (seconda fase), di procedere invece al rinnovo in blocco dei decreti in scadenza alla fine di gennaio ’94 e concernenti posizioni di detenuti presumibilmente di maggiore spessore criminale.

D’altra parte, nelle settimane e nei mesi precedenti alla decisione di lasciare spirare il termine di efficacia dei decreti di novembre non era accaduto nulla di particolarmente significativo all’interno del mondo carcerario, ovvero situazioni che potessero avere determinato un brusco innalzamento del livello di tensione nelle carceri, come era accaduto per esempio a febbraio, con i fatti di Poggioreale, a seguito dell’omicidio del vice Brigadiera Pasquale CAMPANELLO; o con le ricorrenti segnalazioni di abusi e maltrattamenti dei detenuti reclusi a Pianosa, sempre tra febbraio e marzo del ’93 (Lo hanno confermato, rispondendo a specifica domanda sul punto, sia Sebastiano ARDITA che il dott. Andrea CALABRIA, quest’ultimo deponendo anche dinanzi a questa Corte).

O almeno nulla che potesse giustificare una decisione che ribaltava quella che lo stesso CONSO aveva adottato appena qualche mese prima quando aveva rinnovato quasi per intero i decreti che scadevano a luglio.

Non è anzi azzardato ritenere che in quell'autunno del '93 si fosse addirittura spenta l'eco del documento di protesta dei familiari dei detenuti di Pianosa, o comunque sottoposto al 41 bis; e delle altre segnalazioni ed esposti che avevano motivato indagini ispettive e visite di parlamentari a Pianosa e all'Asinara. Così come sembravano essersi affievolite doglianze e proteste che si levavano dalla massa della popolazione carceraria e di cui s'erano fatti interpreti, con vibranti documenti di denuncia, alcune organizzazioni cattoliche molto attive nel mondo delle carceri e a favore dei bisogni e dei diritti dei detenuti (come l'organizzazione dei Cappellani delle Carceri).

Del resto, v'è una fotografia ufficiale e aggiornata di quale fosse lo stato del pianeta "carcere" nell'autunno del '93.

Infatti, nel suo intervento dinanzi alla Commissione Affari Giustizia della Camera, nella seduta del 3 novembre 1993, proprio il Ministro CONSO, compie una ricognizione a 360° delle problematiche e delle criticità che affliggevano il mondo delle carceri e il sistema penitenziario nel suo complesso. Ma senza nulla togliere alla gravità debitamente segnalata di problemi divenuti cronici, non ne emerge il sentore di una recrudescenza di fenomeni di tensione o di violenza all'interno del mondo carcerario o di picchi di sofferenze e proteste in seno alla popolazione carceraria, tali da far paventare anche ripercussioni esterne. E soprattutto egli prende nettamente posizione a favore del modello del doppio binario anche per ciò che concerne l'applicazione del 41 bis: massimo rigore nei riguardi dei detenuti affiliati alle consorterie mafiose; maggiore flessibilità nei riguardi dei soggetti i cui legami con ambienti della criminalità organizzata – e soprattutto, la persistenza di tali legami - non potevano desumersi automaticamente dal titolo di reato per cui erano detenuti. Un modello di pensiero che però la scelta operata per i decreti di novembre non rispecchia affatto.

Ci si chiede allora quale fosse stato il fatto nuovo che poteva avere indotto il Ministro al così radicale, in apparenza, revirement attuato con la decisione di lasciare scadere i decreti di novembre, rispetto all'opposta decisione di quattro mesi prima.

E l'unico fatto nuovo non poteva che essere la recrudescenza dello stragismo mafioso, con le bombe di Roma e di Milano.

Ma non solo questo.

Era subentrata una consapevolezza che evidentemente mancava in precedenza, che vi fosse un collegamento specifico tra queste efferate azioni criminali e la pressione che non accennava a diminuire sui detenuti mafiosi per i quali, erano stati confermati e prorogati i decreti di sottoposizione al 41 bis emessi nella fase di prima applicazione della normativa varata all'indomani della strage di via D'Amelio.

E tuttavia si traviserebbe il senso della scelta di CONSO, e del segnale che si volle mandare all'esterno, se ci si fermasse al dato di questa acquisita consapevolezza. Perché questa stessa consapevolezza, unita alla determinazione di dare una risposta adeguata alla gravità della minaccia, non contraddice ed è anzi alla base della decisione di rinnovare invece i decreti che andavano a scadere alla fine di gennaio, come si evince dalla motivazione del provvedimento emesso il 30 gennaio 1994<sup>501</sup>: “...ricorrono gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, a causa dell'azione sempre più diffusa, aggressiva e spietata della criminalità organizzata, della quale sono significativi esempi i gravissimi episodi criminali avvenuti nella città di Palermo in cui hanno perso la vita tre magistrati ed otto agenti di Polizia di Stato – nelle città di Roma, Firenze e Milano....”.

Può quindi convenirsi con il giudice di prime cure che una lettura “solitaria” della lettura degli accadimenti di quei giorni non possa giustificare la decisione del Ministro; che qualcuno deve averlo edotto di ulteriori elementi di conoscenza dei fatti, *che egli, poi, ha valutato, facendone derivare quella sua autonoma decisione finale*; e che tali elementi non possono che essere quelli indicati dallo stesso Conso e rimandano a una

---

<sup>501</sup> Acquisito all'udienza del 14.12.2017.

differenziazione di posizioni all'interno di Cosa Nostra tra un'ala dura, facente capo al sanguinario Riina e una componente più moderata, capeggiata da Provenzano, interessato agli affari e, quindi, “meno esageratamente ostile” allo Stato.

Ma se è vero che fu la conoscenza di questa differenziazione che fece maturare in Conso la convinzione che la sua decisione di non prorogare quel consistente numero di decreti del 41 bis in scadenza nel novembre 1993 per lanciare un segnale di distensione, nella speranza che la linea “meno esageratamente ostile” di Provenzano potesse prevalere, non si può concludere che quella decisione *sostanzialmente raccoglieva il suggerimento del D.A.P. fino ad allora da lui disatteso di non inasprire ulteriormente il clima carcerario e che, conseguentemente, non vi sarebbero più state stragi*. In realtà, il Ministro ebbe contemporaneamente ben presente la necessità di riaffermare il carcere duro nei confronti di capi e personaggi di maggiore spessore, e diede corso a questa scelta, anche a costo di attuarla in modo tranciante senza, operare alcuna distinzione tra le singole posizioni individuali.

E se la decisione di non rinnovare i decreti di novembre comportava il rischio di essere interpretata come una manifestazione di debolezza, nessun equivoco poteva esserci sul significato della decisione successiva, tutta protesa a riaffermare la forza e l'autorità dello Stato, pur nella consapevolezza di quanto anche questa decisione e ancor più della prima, comportasse il rischio di reazioni ritorsive.

Ne fa fede un documento riservato di provenienza del II Reparto-SM- Ufficio Criminalità Organizzata dei Carabinieri, diretto tra gli altri al Gabinetto del Ministro dell'Interno e alla segreteria del CESIS, che è datato 8 febbraio 1994, ma riporta notizie raccolte nell'ambito del circuito penitenziario nel periodo ottobre-dicembre 1993<sup>502</sup>.

In esso si legge che *“il trimestre in esame è stato caratterizzato dalla strategia dei ricorsi avverso i decreti di sottoposizione al regime differenziato ex art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario. In particolare, peraltro, non si può escludere l'ipotesi*

---

<sup>502</sup> Cfr. produzione P.M., udienza 23.10.2014; Fald. 37/Prod. e ivi Vol. 24.

*di attentati similari a quelli avvenuti la scorsa estate – come reazione ritorsiva connessa alla proroga dei provvedimenti scaduti il 31.1. u.s.”.*

*Ed ancora: “In merito agli attentati dinamitardi di Roma, Milano e Firenze, era stato ipotizzato che le organizzazioni criminali avessero incluso nella loro politica stragista anche l’obbiettivo di avviare una negoziazione con lo Stato diretta ad ottenere l’abbattimento delle misure detentive applicate in forza dell’art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario e che, comunque, il rinnovo dei decreti del 20 luglio 1993 potesse essere stata l’occasione scatenante degli episodi criminosi. Se ciò risponde al vero, è ragionevole ipotizzare che – in conseguenza della proroga dei provvedimenti scaduti il 31 gennaio u.s. – si possano verificare ulteriori gravi attentati”.*

\*\*\*

Le risultanze che seguono comprovano che in effetti fu Francesco DI MAGGIO la fonte delle informazioni riservate che furono valutate al Ministro per adottare le sue decisioni. Ed è altresì altamente probabile – ma non più di tanto - che sia stato a sua volta Mario MORI a rendere il DI MAGGIO edotto delle conoscenze più profonde e aggiornate, che erano all’epoca in possesso del R.O.S., sulla posizione e il ruolo di Bernardo PROVENZANO e sulla diversità di vedute strategiche rispetto al suo titolato compaesano.

### **8.3.- Le ragioni dell’avvicendamento dei vertici del DAP, l’interesse alla nomina di Francesco DI MAGGIO e la linea del Dipartimento all’indomani della sostituzione dei vertici.**

Come già più volte anticipato, nel costrutto accusatorio fatto proprio dal giudice di prime cure, la scelta di CONSO di non prorogare i 334 decreti applicativi del 41 bis scaduti a novembre del ’93 sarebbe stato l’epilogo di un’operazione orchestrata fin dall’inizio (che si fa risalire alla decisione di avvicendare i vertici del D.A.P. con la brusca defenestrazione, in particolare, di Nicolò AMATO) per giungere a quel

risultato. E la nomina di Francesco DI MAGGIO ne sarebbe stato a sua volta un tassello decisivo, perché a lui, affiancandolo al debole e imbecille (ignavo) Adalberto CAPRIOTTI, peraltro prossimo ad andare in pensione, sarebbe stato affidato il compito di avviare un nuovo corso della politica carceraria del Dipartimento, contrassegnato in buona sostanza da tendenziale ammorbidimento della stretta carceraria e dalla ricerca di una linea più “accomodante” nell’applicazione del 41 bis.

Come si vedrà, tale costrutto non può essere condiviso perché oscura alcuni aspetti essenziali della vicenda e non è suffragato, uscendone anzi smentito, dalle risultanze acquisite.

In particolare, esso non si preoccupa di considerare le ragioni per le quali Francesco DI MAGGIO poteva avere accettato la proposta di quell’incarico al DAP, che segnava per lui un punto di non ritorno, costringendolo ad abbandonare la magistratura. Ragioni che sulla scorta di plurime e convergenti fonti dichiarative e testimoniali ne comproverebbero piuttosto l’intento, mai venuto meno, di assicurare una rigorosa applicazione del 41 bis, nella sincera convinzione che, nonostante tutti i limiti derivanti dal suo essere il prodotto tipico di una normativa emergenziale, invece che di una disciplina a regime che fosse pensata per farlo assurgere a sistema, armonicamente integrato con l’Ordinamento penitenziario, esso costituiva un presidio prezioso e irrinunciabile dell’azione di contrasto alla criminalità mafiosa che andava combattuta anche nel mondo delle carceri (essendo anzi quest’ultimo una sorta di trincea avanzata della lotta alla mafia).

In secondo luogo, il costrutto accusatorio omette di considerare o minimizza (o, che è lo stesso, banalizza) i motivi di contrasto e i dissapori con i colleghi del Dipartimento, oltre che con lo stesso CAPRIOTTI, che resero molto tormentata l’esperienza umana e professionale – di non lunga durata – consumata dal dott. DI MAGGIO nell’espletamento dell’incarico di Vicedirettore del D.A.P. (dal 16 giugno 1993 al 30 novembre 1994). E in particolare, trascura di considerare che tali contrasti ebbero ad oggetto, come pure si vedrà, anche vicende relative all’applicazione del 41 bis e

traevano origine da una profonda diversità di vedute e di atteggiamento nei riguardi di tale strumento.

Ed infine, al fondo del costruito accusatorio v'è una sorta di retropensiero che dà per scontato che riserve e perplessità e persino un'avversione di principio all'uso di uno strumento come quello contemplato dall'art. 41 bis, e quindi anche propositi e programmi di contenerne l'applicazione o di ridimensionarlo sul piano strettamente quantitativo, celassero disegni inconfessabili di tradimento della linea ribadita anche dal Governo CIAMPI della massima fermezza nell'azione di contrasto al crimine mafioso: nel senso di favorire aperture e concessioni attraverso cui si sarebbe consumato un sostanziale cedimento all'intimidazione mafiosa, ancorché frutto non di accordi collusivi ma della volontà sincera di stemperare la tensione, disinnescando per questa via il rischio di un'ulteriore escalation della violenza mafiosa.

Di contro, intere generazioni di magistrati che pure avevano nel settore carcerario speso anche a costo della loro vita (all'epoca del terrorismo brigatista) profuso il massimo impegno professionale erano cresciute nel segno di una cultura della legalità che annoverava tra i valori fondamentali di civiltà del diritto la funzione rieducativa della pena e una visione del carcere come luogo di emenda e di riscatto non solo di afflizione punitiva del condannato. E questa cultura istituzionale aveva saputo produrre modifiche normative e riforme ordinamentali che sembravano avere dato corpo all'utopia del carcere della speranza (cfr. per questi aspetti di memoria storica le deposizioni di Sebastiano ARDITA e dello stesso Nicolò AMATO).

Aspettative e speranze che però si scontarono nei primi anni '90 con la dura realtà della carenza di mezzi e risorse necessarie per assecondare gli aspetti più innovativi a fronte di spaventosi problemi strutturali e delle incalzanti esigenze di privilegiare gli aspetti della sicurezza e della prevenzione contro il rischio di aggressioni da parte della criminalità mafiosa.

L'eccezionale gravità di tale rischio, concretizzatosi nel suo punto più alto con le stragi del '92, che aveva prodotto una legislazione d'emergenza con alcuni istituti e strumenti decisamente in controtendenza rispetto alle istanze del c.d. "carcere della speranza".

### **8.3.1.- Il filone di pensiero sul 41 bis radicato nel corpo di funzionari e tecnici del DAP. Le convinzioni di Andrea CALABRIA. Le dichiarazioni di CAPRIOTTI.**

Quale fosse il pensiero e le convinzioni sincere di Andrea CALABRIA, vice direttore dell'Ufficio detenuti e alla sua seconda esperienza presso tale Ufficio (a differenza del suo diretto superiore, il dott. BUCALO, che aveva svolto tutt'altre mansioni presso la segreteria generale) sui temi del 41 bis e sulle difficoltà dell'Amministrazione penitenziaria di farsi carico di dell'attuazione concreta di strumenti che erano ispirati da esigenze esterne di tutela dell'ordine pubblico e di lotta alla criminalità e non sempre in sintonia con le finalità statutarie dell'Ordinamento penitenziario, lo svela senza infingimenti una relazione presentata al Corso di formazione e aggiornamento professionale organizzato dal C.S.M. e tenutosi a Frascati nel 1994 e i cui contributi sino stati raccolti nel quaderno n. 80 del C.S.M., pubblicato nel 1985 (prodotto dall'avv. MILIO).

Nella relazione presentata n.q. di vicedirettore dell'Ufficio Detenuti e trattamento dal titolo *“I rapporti della Magistratura di Sorveglianza con gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione Penitenziaria. Il ruolo della Magistratura di Sorveglianza: conseguenti rischi”* (che è databile al 28 aprile 1994), si lamenta tra l'altro che le più significative criticità emerse negli ultimi anni nella gestione del settore carcerario, con riflessi anche nei rapporti difficili con la Magistratura di Sorveglianza, erano dovute all'impossibilità di una seria programmazione delle risposte da dare ai problemi posti dal sistema generale. Ma ad impedire una seria programmazione era stato l'assenza di *un indirizzo politico uniforme e costante, almeno a medio termine* (senza cui *non è possibile progettare, organizzare e realizzare dei programmi e valutare le capacità delle strutture, le responsabilità di chi le dirige ed il peso dei rapporti di collaborazione od anche di contrasto*), di cui era sintomo eloquente le notevoli oscillazioni del numero di presenze medie annuali, da un anno all'altro con un deciso picco verso l'altro nell'ultimo triennio: chiara allusione all'inversione del trend normativo rispetto alla stagione di riforme culminate con il varo e la successiva fase di



prima sperimentazione della legge GOZZINI. E l'intensificazione registratasi tra il 1991 e il 1993 nell'azione repressiva delle varie forme di criminalità aveva prodotto una considerevole lievitazione della popolazione carceraria con conseguente aggravamento del problema del sovraffollamento carcerario.

E in tale ottica si sottolinea come la estrema difficoltà di un'adeguata programmazione era imputabile anche al fatto che *“la realtà penitenziaria, oltre ad essere di per sé stessa complessa e dinamica, è direttamente e strettamente agganciata a variabili indipendenti dalle scelte dell'Amministrazione (intesa in senso generale come Ministero di Grazia e Giustizia) da cui dipende.*

*Tale situazione ovviamente si riflette in egual misura sulla magistratura di sorveglianza e quindi sui rapporti tra quest'ultima e l'Amministrazione Penitenziaria, rendendoli più difficili anche per la tendenza ad attribuire all'Amministrazione Penitenziaria la incapacità e responsabilità di scelte che forse non ha o che comunque sono dettate dalla necessità di gestire l'emergenza quotidiana”.*

Il relatore, quindi, auspicava che l'autorità politica si facesse carico di un intervento complessivo e non più differibile per adeguare il sistema penitenziario dotandolo della flessibilità e dei beni e del personale *“necessari per far fronte alle mutate esigenze d'ordine pubblico e di repressione della criminalità, nonché alla irrinunciabile opera di trattamento finalizzata al ravvedimento ed al reinserimento sociale del detenuto”*).

In sostanza – e sembra proprio questo essere il senso della riflessione affidata alle pagine della relazione citata -, il carcere uscito profondamente ridisegnato dalla riforma dell'ordinamento penitenziario e dalle ulteriori novità normative che ne erano seguite, non era stato pensato certo per farne un bastione della lotta alla criminalità organizzata e a quella mafiosa in particolare. Mentre era questo che in definitiva si chiedeva all'Amministrazione penitenziaria di fare, collaborando all'attuazione concreta di strumenti forgiati proprio per finalità di contrasto e prevenzione al crimine organizzato, che poco avevano a che vedere, non diciamo con l'utopia del carcere della speranza, ma più prosaicamente con il percorso di emenda del reo e le finalità rieducative della pena. Ed allora, era tempo che il Governo e il Legislatore mettessero mano a incisivi

interventi di adeguamento del sistema, senza scaricare sull'Amministrazione penitenziaria tutte le difficoltà di gestire scelte che esulavano dalla sua competenza.

E infatti la relazione segnala come i due nodi cruciali attorno a cui si coagulano le maggiori criticità, anche sotto il profilo dei rapporti con la magistratura di Sorveglianza, deputata tra l'altro alla funzione irrinunciabile di garante della corretta applicazione della legge penitenziaria e dei diritti dei detenuti, erano costituiti dalla gestione all'interno delle carceri o in luoghi diversi dagli istituti penitenziari di pentiti e collaboratori di giustizia; e dall'applicazione dell'art. 41 bis, co. 2 O.P.

Rispetto alla prima problematica, le maggiori difficoltà, a parte l'esigenza di momenti di verifica e confronto sulle tante questioni interpretative poste dal raccordo tra norme di tutela dei pentiti e Ordinamento Penitenziario, si profilavano (a titolo esemplificativo) in relazione a: *“compatibilità tra le esigenze di riservatezza e sicurezza, e l'ammissione ai benefici penitenziari (lavoro all'esterno, affidamento, semilibertà), sia con riferimento alle procedure che regolano il procedimento di sorveglianza, sia con riferimento alle condizioni di detenzione in ambiente penitenziario; i “problemi conseguenti all'esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale ed alla esecuzione della liberazione condizionale (controlli da parte del personale dei centri di servizio sociale, ipotesi di esecuzione all'estero)”*; ed ancora, *“opportunità e concreta possibilità di realizzare un circuito penitenziario speciale formato da istituti interamente dedicati ai detenuti collaboratori, ad alta sicurezza esterna e regime attenuato all'interno, con creazione di settori omogenei di trattamento in relazione alle diverse fasi della collaborazione e per evitare commistioni o inquinamenti”*.

Rispetto al 41 bis, il relatore segnala come tale norma avesse trovato *“molti estimatori tra le autorità giudiziarie inquirenti e tra le Forze dell'Ordine che in più occasioni, anche formalmente, hanno evidenziato il notevole contributo che il regime speciale ha fornito per lo sviluppo di numerose attività di indagine, anche in considerazione del fatto che proprio alcuni detenuti ad esso sottoposti hanno poi deciso di collaborare con la giustizia”*. Mentre non altrettanto favorevole era stata l'accoglienza da parte dei

Tribunali di Sorveglianza (che in 71 casi avevano accolto i reclami dei detenuti e in altri 14 casi avevano confermato i decreti ministeriali con alcune modifiche). Con ulteriori riflessi negativi sui rapporti tra Magistratura di Sorveglianza e Amministrazione penitenziaria in termini di tensioni e polemiche che però, a giudizio del relatore, erano dovuti a *un errore di prospettiva*.

Infatti, e qui emerge il nocciolo del CALABRIA-pensiero in cui si riconoscevano non pochi funzionari e magistrati che avevano vissuto l'esperienza della riforma penitenziaria o ne avevano assimilato e condiviso i contenuti ispiratori, **“La norma in discussione non è stata proposta o voluta dell'Amministrazione Penitenziaria, alla quale invece è stato poi affidato l'onere e la gravosa responsabilità della concreta attuazione.**

**È evidente, anche per il testo letterale della norma, che l'art. 41 bis n. 2 O.P. risponde essenzialmente ad una logica esterna di ordine pubblico e di tutela della collettività e non alla logica dei principi fondamentali dell'Ordinamento Penitenziario.**

**In questo senso l'Amministrazione Penitenziaria ha solo “subìto” la norma nello stesso modo in cui l'ha “subìta” la magistratura di sorveglianza.**

*Se a questa riflessione aggiungiamo che la norma cesserà di avere effetto tra poco più di un anno e che, come già evidenziato, i detenuti sottoposti al regime speciale sono solo 460 su un totale di oltre 53.000 e, infine, che gli attuali rigorosi criteri di applicazione sono ben lontani da quelli più generici adottati subito dopo i tragici eventi dell'estate 1992, non sembra più giustificata alcuna posizione di contrasto tra la magistratura di sorveglianza e l'Amministrazione Penitenziaria. Anzi è auspicabile la massima possibile collaborazione per garantire un'utilizzazione del regime speciale conforme ai requisiti di legge e l'eliminazione di sempre possibili inconvenienti”.*

Non sorprende dunque che il relatore saluti come un risultato lusinghiero il consistente calo del numero di detenuti contemporaneamente sottoposto al regime speciale ex art. 41 bis, che tra la fine del 1992 e il primo semestre del 1993 aveva raggiunto il tetto di 1232 unità: *“Con la collaborazione delle Autorità Giudiziarie inquirenti e delle Forze*

*di Polizia e tenuto conto della giurisprudenza della Corte Costituzionale, nonché di numerosi Tribunali di Sorveglianza, tale numero si è ridotto a sole 460 unità.*

*L'Amministrazione ha inoltre adottato criteri ancora più rigorosi di selezione e arricchito in modo circostanziato la parte motiva dei decreti ministeriali. Tale orientamento ha consentito e consente l'applicazione del regime speciale ai soli casi di effettiva necessità nel rispetto dei criteri indicati dalla legge, con una notevole riduzione del potere discrezionale proprio dell'azione amministrativa”.*

Nella parte conclusiva, la relazione ritorna sul compito irrinunciabile della Magistratura di Sorveglianza, di controllo di legalità e vigilanza contro possibili abusi. E lo era più che mai ragione della svolta significativa che vi era stata da circa due anni nella lotta contro la criminalità.

Infatti, *“Le modifiche apportate al nuovo codice di procedura penale, la promulgazione di leggi contenenti norme speciali per il contrasto alla criminalità organizzata, il rafforzamento delle strutture investigative ed una precisa volontà politica, hanno prodotto i risultati che sono noti a tutti. Questa situazione negli istituti di pena, si è manifestata sotto forma di intercettazioni ambientali, colloqui investigativi (che, ricordiamolo, si svolgono senza controllo giurisprudenziale, fatta eccezione per gli indagati), visite da parte del personale D.I.A. e degli altri soggetti investigativi a ciò legittimati (che non necessitano di autorizzazione alcuna) ed infine applicazione del regime speciale di cui si è già parlato.*

*Ebbene è evidente che alla maggiore incisività ed efficacia della giusta attività di contrasto alla criminalità ed all'uso sicuramente legittimo e doveroso dei mezzi appositamente predisposti, deve necessariamente corrispondere un potenziamento dei controlli e della vigilanza per assicurare il rispetto delle garanzie di legalità.*

*Questo delicato compito è affidato, in sede penitenziaria, soprattutto di sorveglianza che non può non far sene carico”.*

Ciò posto, il solco che divide le convinzioni del dott. CALABRIA da quelle del dott. DI MAGGIO non potrebbe essere reso con maggiore persuasività.

Comune è l'esigenza che entrambi avvertono come priorità assoluta di un'attuazione di strumenti eccezionali di contrasto alla criminalità organizzata, per la parte che può riguardare la gestione del settore carcerario e le ricadute sul trattamento dei detenuti, nel segno di un pieno rispetto delle disposizioni di legge.

Condivisa, dal dott. DI MAGGIO, è anche l'esigenza di trovare il giusto punto di temperamento tra l'efficacia degli strumenti predetti e la tutela dei diritti di detenuti, o tra quest'ultima istanza e le esigenze di protezione della collettività da inaccettabili forme di aggressione da parte del crimine organizzato (cfr. anche intervento del dott. DI MAGGIO in data 6 agosto 1993 al dibattito "Dentro la Cupola: il ruolo dei pentiti nella lotta alla criminalità organizzata": e intervento in data 26 novembre 1993 al dibattito "Giustizia e carcere nell'Italia di tangentopoli", organizzato a Palermo dalla Garzanti e dall'Associazione "Nuova resistenza"<sup>503</sup>).

Ma mentre per il dott. CALABRIA si trattava comunque di strumenti che l'Amministrazione penitenziaria "subiva" per esigenze esterne certamente legittime ma pur sempre estranee al suo orizzonte e ai propri compiti istituzionali, e non poteva quindi che avvertirle come fomite di un aggravio delle criticità e delle difficoltà di gestione anche quotidiana del sistema penitenziario, sicché il suo ruolo doveva essere piuttosto quello di collaborare con la Magistratura di Sorveglianza "*per garantire un'utilizzazione del regime speciale conforme ai requisiti di legge e l'eliminazione di sempre possibili inconvenienti*"; per il dott. DI MAGGIO, al contrario, farsi carico di ottimizzare l'efficacia di strumenti eccezionali di contrasto alla criminalità organizzata era una sfida alla quale l'Amministrazione penitenziaria non doveva sottrarsi, essendo anzi suo compito di attrezzarsi ed organizzarsi per far funzionare la meglio quegli strumenti e fare quindi la propria parte per dare una risposta efficace alle esigenze di prevenzione: incluse in esse sia quella di recidere qualsiasi possibilità di collegamento degli affiliati mafiosi con l'esterno, e di incentivare nuove defezioni per sottrarsi al

---

<sup>503</sup> V., rispettivamente, p. 2 e p. 3 della produzione documentale degli avv.ti MILIO e ROMITO, udienza del 21.09.2020.

carcere duro; sia la raccolta di informazioni (cfr. MORINI, D'AMBROSIO, GANZER).

Era inevitabile che questa diversa sensibilità nei confronti di uno strumento delicato e controverso come l'art. 41 bis generasse contrasti o incomprensioni anche negli orientamenti o nelle scelte dell'Ufficio in ordine alla sua applicazione concreta.

Applicazione che, per quanto competeva l'Ufficio detenuti, come emerso dalla testimonianza del dott. CALABRIA, si sostanziava nell'istruire le pratiche per i decreti applicativi o per il loro rinnovo, nel predisporre gli elenchi delle posizioni da scrutinare, allegando le informazioni raccolte; nel selezionare i detenuti per i quali si profilava l'opportunità di rinnovare o non rinnovare la sottoposizione al regime speciale di detenzione sulla base dei criteri di massima e delle indicazioni fornite dai vertici del Dipartimento; e nell'elaborare le bozze dei decreti da mandare alla firma del Ministro, cui ovviamente competeva la decisione finale, giacché, come lo stesso CALABRIA ha tenuto precisare,

Il dott. DI MAGGIO, quale vicedirettore, non aveva una delega specifica a intervenire sulla gestione delle pratiche di competenza dell'Ufficio detenuti, né fu mai destinatario di una delega analoga a quella che il Ministro MARTELLI aveva conferito a Direttore e vice direttore del D.A.P. (anche se nelle sue prime dichiarazioni il dott. CALABRIA aveva fatto riferimento al fatto che DI MAGGIO ne fosse in possesso, verosimilmente perché tratto in errore dall'aver constatato che si fosse intromesso nella gestione di qualche posizione). Ma la sua tendenza ad accentrare tutto e ad occuparsi di ogni settore di attività del Dipartimento, lo portava a intromettersi anche nelle attività di competenza dell'Ufficio Detenuti in materia di 41 bis. Solo che, come il dott. CALABRIA ha precisato nel corso della deposizione resa nel giudizio di primo grado, egli *«manifestava un interesse attivo, ma non continuativo, cioè quando riteneva lui....Perché se l'avesse fatto in maniera continuativa, pace, cioè voglio dire ad un certo (punto) se ne assumeva la responsabilità in toto. Il problema è che lui interveniva quando riteneva lui e quindi naturalmente ci creava poi dei problemi insomma, perché si inseriva e non sempre si capiva il perché e il per come, insomma»*.

Il dott. CALABRIA, nella deposizione che ha reso dinanzi a questa Corte, ha evocato una serie di episodi che attestano il deterioramento dei suoi rapporti con il DI MAGGIO, i dissensi su specifiche questioni, e le incomprensioni e i contrasti nel disbrigo delle rispettive competenze. Tra questi episodi, annovera il suo dissenso (messo nero su bianco in una relazione riservata a sua firma datata 24 agosto 1993) rispetto all'inopinata decisione del DI MAGGIO di congelare il trasferimento di Salvatore RIINA al carcere di Sollicciano, che lo stesso CALABRIA aveva già disposto in data 30 luglio 1993 sulla base di accordi intercorsi con lo stesso DI MAGGIO, in attesa della sua definitiva assegnazione all'Asinara, e nelle more che si completassero i lavori di strutturazione del braccio del penitenziario destinato ad accogliere quel particolare ospite. Ed ha rimembrato altresì, con il corredo di documentazione dell'epoca, lo scontro al calor bianco avuto nel mese di novembre del 1993 sempre con DI MAGGIO, che gli rimproverava di essersi permesso di intrattenere, a sua insaputa, un'interlocuzione diretta con il Presidente della Commissione Antimafia cui era seguita la trasmissione di copia del fascicolo relativo a Raffaele CUTOLO e altra documentazione in possesso dell'Ufficio sulla situazione carceraria. In tale frangente, DI MAGGIO gli aveva rivolto parole di fuoco, annotandole di proprio pugno e con carattere stampatello sulla missiva che CALABRIA aveva indirizzato all'On. VIOLANTE [*“Dott. CALABRIA - N.d.R.: sottolineato – Non ti devi permettere di scrivere a tua firma senza consultare il D.G. o il V.D.G. Ora basta. Lunedì prossimo tratterò (inc.) tutta la vicenda una volta per tutte”*]: un rimprovero a suo dire del tutto ingiustificato oltre che offensivo nei modi e nei toni, poiché egli si era limitato a rispondere ad una formale richiesta che il Presidente della Commissione Antimafia aveva rivolto al Direttore CAPRIOTTI (di volergli trasmettere, in vista di una relazione al Parlamento sulla struttura e sulle connessioni delle organizzazioni camorristiche, *“copia del fascicolo relativo a CUTOLO Raffaele e di ogni altro atto esistente presso il Dipartimento relativo alla stessa persona; e copia di relazioni di servizio e di altri documenti utili relativi alla*

*situazione delle carceri tra la fine degli anni '70 e la prima metà degli anni '80*<sup>504</sup>), e che CAPRIOTTI, dopo averlo convocato, in data 6 novembre 1993, aveva girato a lui per una pronta evasione<sup>505</sup>.

Quanto a specifici motivi di contrasto sul 41 bis, il teste è stato molto più sfuggente. A specifica domanda di questa Corte, si è limitato infatti a dire di non avere mai avuto o almeno non ricorda di avere mai avuto interlocuzioni dirette con il dott. DI MAGGIO sul tema del 41 bis. D'altra parte, il DI MAGGIO non amava relazionarsi direttamente con lui così come lui non aveva come proprio referente diretto il dott. DI MAGGIO, a meno che questi non fosse in possesso di una specifica delega; ma di regola il dott.

---

<sup>504</sup> Cfr. lettera del 29 ottobre 1993 a firma di Luciano VIOLANTE su carta intestata alla Commissione parlamentare di inchiesta su fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, indirizzata al “Presidente Adalberto CAPRIOTTI-Direttore del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria”: esibita dal dott. CALABRIA nel corso della deposizione resa il 14.10.2019 ed acquisita sull'accordo delle parti, unitamente agli altri documenti che si riferiscono al medesimo episodio.

<sup>505</sup> Cfr. relazione riservata a firma di Andrea CALABRIA in data 26 novembre 1993 indirizzata al Sig. Direttore Generale, al Sig. Vice Direttore Generale e al Sig. Direttore dell'Ufficio IV, acquisita all'udienza del 14.10.2019. Ivi, lo scrivente dopo avere ricostruito i fatti e ribadito che tutta l'attività svolta in proposito dall'Ufficio e dal Sottoscritto era stato oggetto di uno specifico incarico ricevuto dal Direttore Generale, e dopo avere respinto ogni addebito con la precisazione che eventuali rilievi al suo operato avrebbero potuto essergli mossi solo dal Direttore Generale, il solo legittimato a sindacare il rispetto dei limiti della delega conferita, lamenta che, a prescindere da questioni di principio, “*non si giustificano la durezza e la veemenza dell'annotazione del dott. DI MAGGIO sicuramente non consono al prestigio della carica che egli ricopre e lesive della dignità professionale di chi scrive e di quegli operatori dell'Ufficio IV che ormai da mesi insieme con il Direttore dell'Ufficio e con il collega POSTIGLIONE stanno lavorando in una situazione di dichiarata emergenza. In tale situazione non si può non esprimere amarezza allorchè, a fronte della esatta sostanziale esecuzione di un lavoro impegnativo (...), invece di ricevere un elogio, viene sollevata una questione formale, peraltro infondata, con addirittura una censura scritta quando, in realtà, sarebbe stato sufficiente chiedere notizie al sottoscritto o al Direttore Generale*”. La relazione si chiude con un piccato richiamo alla propria qualifica – che era di livello apicale - e un polemico invito a indicare espressamente, *per il futuro*, gli atti che aveva il potere e il dovere di sottoscrivere: “*Infine, nel momento in cui mi viene contestata la possibilità di sottoscrivere una semplice nota di trasmissione, ritengo necessario chiedere, per il futuro, che mi vengano indicati dalle SS.LL. gli atti che ho il potere dovere di sottoscrivere, con la normativa di riferimento, tenuto conto che la qualifica di magistrato vice direttore dell'Ufficio IV con diretta responsabilità della divisione 1<sup>a</sup> (assegnazioni- trasferimenti-traduzione e sicurezza detenuti), qualifica, giova ricordarlo, conferitami con decreto ministeriale a firma dell'On.le Ministro*”. E sono parole che non richiedono ulteriori commenti per significare quanto si fossero deteriorati i rapporti tra CALABRIA e DI MAGGIO, sia pure per ragioni che non afferiscono alle problematiche del 41 bis.



CALABRIA si rapportava, anche per questa delicata materia, al suo superiore diretto, che era il dott. BUCALO, oppure al Direttore Generale. Se poi il Direttore generale o il dott. BUCALO ritenevano di mettere a parte il DI MAGGIO (su questioni inerenti al 41 bis, o su singoli casi) nulla impediva loro di farlo. E non può escludere che ne sorgessero contrasti di vedute tra loro.

D'altra parte, se DI MAGGIO aveva interesse a intervenire su questioni o pratiche di competenza dell'Ufficio Detenuti, si rivolgeva al dott. BUCALO e non al CALABRIA. Ma in ogni caso mai il dott. DI MAGGIO ebbe a dirgli che stavano operando male sul 41 bis, o ebbe a formulare al suo Ufficio rilievi particolari o a rimproverarli perché certi decreti dovessero essere confermati in blocco, invece che lasciarli scadere (*“a me non è che mai Di Maggio m'ha detto state facendo male, i 41 bis devono essere confermati a prescindere, non, noi non abbiamo mai avuto in questo senso, poi comunque se avete notato, lei stesso Presidente mi ha fatto vedere alcune note, cioè il dottore Di Maggio si riferiva a Bucalo perché non aveva intenzioni evidentemente di avere rapporti con il sottoscritto e quindi quando voleva interloquire, interloquiva con Bucalo, purtroppo Bucalo non c'è più, quindi non gli possiamo chiedere quali sono state le interlocuzioni che ha avuto con lui”*).

Eppure, come il teste ha tenuto a precisare, nulla entrava all'Ufficio IV, o ne usciva, senza passare dalla segreteria del DI MAGGIO, che quindi aveva la possibilità di esercitare un controllo costante sull'operato dell'Ufficio Detenuti.

In realtà, non interessa qui appurare se vi siano stati occasioni o momenti o episodi specifici di contrasti tra CALABRIA e DI MAGGIO sul tema del 41 bis e sull'indirizzo politico del Dipartimento.

Acclarato che all'interno del D.A.P., e segnatamente in seno all'Ufficio detenuti che aveva in Andrea CALABRIA il suo esponente più rappresentativo, non foss'altro perché memoria storica dell'Ufficio anche se formalmente il direttore dell'Ufficio era il dott. BUCALO che però in precedenza s'era occupato di tutt'altra materia (era addetto alla segreteria generale e si occupava delle interrogazioni parlamentari e delle relazioni con gli ambienti parlamentari) si era consolidato un orientamento favorevole

alla revisione delle posizioni dei detenuti sottoposti al 41 bis, in vista di un ridimensionamento complessivo dell'ambito di applicazione di questo strumento, quali che ne fossero le motivazioni: solo ragioni e valutazioni di ordine tecnico, come quelle di cui ha parlato il dott. CALABRIA con riferimento ai dubbi sulla sua legittimità costituzionale e ai profili di illegittimità della sua prassi applicativa impietosamente portati alla luce dalle prime pronunzie di annullamento del Tribunale di Sorveglianza, ma soprattutto all'essere era fonte di gravi complicazioni sul piano operativo e logistico (v. infra). Oppure, anche la finalità recondita di lanciare un segnale di distensione che valesse a stemperare i furori stragisti delle organizzazioni mafiose, che erano tornate a colpire, dopo molti mesi di silenzio, con l'attentato di via Fauro a Roma e poi la strage di via dei Georgofili.

Acclarato poi che tale orientamento, venuto alla luce sotto forma di manifesto programmatico della linea del DAP in materia di applicazione del 41 bis con l'Appunto a firma CAPRIOTTI del 26 giugno 1992, era stato fatto proprio certamente dal nuovo Direttore generale, così come dal Direttore (nuovo anche lui) dell'Ufficio IV, si tratta di vedere come si ponesse il dott. DI MAGGIO rispetto a tale orientamento, non essendo affatto provato, ad avviso di questa Corte, che fin dall'inizio egli si sia mosso in piena sintonia con questa linea.

E occorre distinguere il riconoscersi o meno nella linea predetta, da eventuali contrasti sul 41 bis che riflettessero incomprensioni e divergenze sul modo di lavorare e gestire l'ufficio, o trattare le singole pratiche. Nel senso che DI MAGGIO era un accentratore, ma, sul 41 bis come su altre materie, interveniva solo quando riteneva di farlo, senza alcuna continuità di indirizzo e di gestione operativa, creando degli scompensi *perché si inseriva e non sempre si capiva il perché e il per come insomma* (pag. 44 del verbale di trascrizione udienza del 20.02.2015). Ed inoltre, non si fidava di nessuno, tant'è che aveva creato uno staff di persone di sua diretta fiducia, personaggi della Polizia penitenziaria poi inseriti, almeno alcuni nella segreteria di sicurezza, come il Colonnello RAGOSA (che venne nominato responsabile della segreteria di sicurezza: un fatto senza precedenti, secondo quanto rilevato dal dott. CIRIGNOTTA, trattandosi

di un soggetto che proveniva dai Servizi) e nelle sue foghe accentratrici teneva per sé informazioni che se poste a disposizione dell'Ufficio avrebbero consentito una più rapida ed agevole evasione delle pratiche.

CALABRIA la descrive quasi come una mania, che aveva finito per creare problemi anche in ermini di efficienza dell'Ufficio (*“Con la gestione Fazioli, succedeva questo, cioè era una gestione insomma assolutamente piana, chiara, cioè arrivava una nota classificata, che poteva riguardare l'ufficio detenuti o l'ufficio del personale o quello che sia, il Consigliere Fazioli tratteneva l'originale per sé, anche perché poi di solito ne andava a riferire al capo dipartimento, no? Ma immediatamente faceva le copie le trasmetteva agli uffici competenti, in modo tale che c'era una circolazione diciamo delle notizie, ecco. E le segreterie, i reparti di segreteria di sicurezza che ricevevano, protocollavano e poi ognuno naturalmente se c'era necessità andava a riferire, sennò veniva messa agli atti, se era solo una notizia veniva messa agli atti e basta insomma. Noi eravamo abituati così insomma, e devo dire ha sempre funzionato molto bene questo tipo di organizzazione. Con il dottor Di Maggio le cose erano diverse perché lui, arrivavano queste note e poi decideva lui se mandarle, non mandarle, le tratteneva lui, finché non ci aveva lavorato lui sopra non venivano trasmesse insomma, questo era il problema”*).

Aveva sicuramente maggiore confidenza con le forze di polizia che non con i magistrati del Dipartimento. Ed anzi, CALABRIA sottolinea come dovesse avere rapporti che lo mettevano in condizione di avere accesso alle notizie più riservate, per esempio sui nuovi pentimenti. Quando si verificò il caso di alcuni detenuti a Pianosa che avevano deciso di collaborare, furono subito portati via in elicottero con una serie di operazioni compiute all'insaputa dell'Ufficio detenuti e sotto la supervisione di DI MAGGIO. E anche in altri casi era intervenuto con soluzioni d'autorità disattendendo le risoluzioni dell'Ufficio detenuti (come quando fece sfollare un'intera sezione dell'Ucciardone per allocarvi i detenuti che provenivano da Termini Imerese e dovevano essere tradotti a Palermo per partecipare a un processo, nonostante CALABRI e BUCALO avessero ritenuto che i militari potessero garantire la bonifica del percorso di traduzione).

*Le dichiarazioni di Adalberto CAPRIOTTI*

Di contrasti e difformità di vedute tra CALABRIA e DI MAGGIO – ma non passava giorno a suo dire che non venissero membri dei vari uffici a dolersi dei comportamenti e del modo di fare del DI MAGGIO – ha riferito molto sommariamente anche il dott. CAPRIOTTI quando è stato sentito dalla DDA di Caltanissetta (6/12/2011) e dalla Dda di Palermo (14/12/2010). Egli ha dichiarato (entrambi i verbali sono stati acquisiti sull'accordo delle parti al pari del verbale relativo all'audizione parlamentare) di essere dovuto intervenire più volte per comporre tali contrasti; non sa precisarne l'oggetto, ma è chiaro che avevano a che fare con le materie di competenza dell'Ufficio detenuti e quindi con il trattamento detentivo. Alla fine, il dott. CALABRIA decise di lasciare il Dipartimento, anche se su sua richiesta accettò di restare ancora qualche mese (Circostanze confermate dallo stesso CALABRIA).

Più specifico era stato però nelle dichiarazioni rese al dott. CHELAZZI il 13 giugno 2002, nell'ambito dell'indagine che lo stesso CHELAZZI stava conducendo sui possibili mandanti occulti delle stragi in continente, essendo applicato alla DDA di Firenze. In quella sede, il dott. CAPRIOTTI ebbe a precisare, intanto, che il dott. CALABRIA rappresentava un po' la continuità del Dipartimento, a fronte dei mutamenti intervenuti nei vertici. E mentre si era andata sviluppando una campagna d'opinione contraria al 41 bis, che aveva eco e consensi negli ambienti parlamentari, l'orientamento prevalente tra i magistrati e funzionari del D.A.P. era che il 41 bis dovesse essere mantenuto, purché *“applicato nella maniera secondo la legge”*; salvo *“tendenzialmente ridurlo per altre ragioni superiori”* (che il dichiarante non specifica). Ed ha aggiunto che *“il Ministro questo lo sapeva, eh, il Parlamento lo sapevano e altri...”* (cfr. pag. 46 del verbale di informazioni rese al sost. Proc. CHELAZZI dal dott. CAPRIOTTI presso gli Uffici della D.I.A. di Roma il 13 giugno 2002).

Il dott. DI MAGGIO aveva recepito la linea dura, anche per ciò che concerneva l'applicazione del 41 bis, sebbene il suo era un essere *duri ma oculati*, nel senso che era aperto alla possibilità di una revisione delle posizioni individuali (*“il tizio per forza*

*e per tutta la vita in carcere deve avere questo: no!”*). Ma non c’erano le stesse vedute con l’Ufficio detenuti (“*no, non c’erano...*”); ed anche su questo c’erano contrasti con CALABRIA che lo costrinse più volte a intervenire per ricomporli, anche se alla fine CALABRIA (“*No, non c’erano, tanto è vero che CALABRIA....dopo che io sono intervenuto varie volte e ho messo pace...CALABRIA dice “adesso basta, vado a fare il Giudice”*”).

Va anche detto che lo stesso CAPRIOTTI nelle s.i.t. rese alla DDA di Palermo il 14 dicembre 2010 ha sì confermato che il dott. DI MAGGIO si interessava, e molto, anche delle pratiche relative al 41 bis; ma ha poi inopinatamente aggiunto di non sapere se fosse un fautore di tale istituto (come se non avesse avuto modo di farsi un’idea di quale fosse l’orientamento del suo vice su una delle materie più delicate che il D.A.P. era chiamato quasi quotidianamente a trattare, senza dire dell’evidente contrasto con le precedenti dichiarazioni).

Nelle s.i.t. rese il 6 dicembre 2011 alla DDA di Caltanissetta, il dott. CAPRIOTTI dà l’impressione di riallinearsi alle prime dichiarazioni, perché riferisce di non avere mai sentito dire al DI MAGGIO che fosse favorevole ad una revisione del 41 bis, nel senso di un ammorbidimento (pag. 55: “*che lui fosse favorevole a una revisione morbida questo non lo dico perché non l’ho mai sentito dire da lui questo*”); e anche nei comportamenti egli era un duro, come meglio di lui potrebbero testimoniare due collaboratori come CALABRIA e CIRIGNOTTA. Né si peritava di alzare la voce persino con il Ministro come accadde quella volta in cui CAPRIOTTI entrò nella stanza di CONSO, mentre era in corso un violento alterco tra i due, anche se, al solito, non è in grado di specificare l’oggetto di quella lite. Ma, sempre nelle dichiarazioni rese alla DDA di Caltanissetta, CAPRIOTTI non esclude che riguardassero il 41 bis, perché DI MAGGIO soffriva la scelta di CONSO di non rilasciargli una delega a provvedere in ordine all’applicazione ai singoli detenuti come quella che il Ministro MARTELLI aveva conferito a Direttore e vice Direttore del D.A.P.

\*\*\*

### **8.3.2.- Le altre testimonianze sull'atteggiamento e le convinzioni del dott. DI MAGGIO nei riguardi del 41 bis.**

Ma senza farsi irretire dalle dichiarazioni ondivaghe o dalle (crescenti) reticenze del dott. CAPRIOTTI (anziano magistrato di vecchio stampo e dal tratto signorile, secondo il ritratto di CALABRIA che però lo addita anche come sopraffatto dalla soverchiante personalità del DI MAGGIO che prevaricava i limiti delle sue competenze per sostituirsi di fatto al Direttore Generale; persona docile e mite, secondo l'affettuoso ricordo di CONSO; figura di pura rappresentanza che non contava nulla nella gestione del Dipartimento, secondo il giudizio tranchant di CIRIGNOTTA) sono molteplici le fonti testimoniali e documentali che attestano come il dott. DI MAGGIO, al di là delle posizioni ufficiale assunte in rappresentanza dell'Istituto in varie sedi istituzionali, nei momenti di confronto – o di scontro – con i colleghi del Ministero, e negli interventi dispiegati nella gestione concreta del 41 bis, avesse sposato con convinzione la linea dura.

#### *Le dichiarazioni di Loris D'AMBROSIO.*

Nelle dichiarazioni rese alla DDA di Palermo il 20 marzo 2012, Loris D'AMBROSIO ha riferito che aveva lavorato con DI MAGGIO ai tempi dell'Alto Commissariato, anche se non con compiti operativi (come lo stesso DI MAGGIO), e poi non lo aveva più visto da quando (nei primi mesi del '90), si era trasferito al Ministero, per lavorare all'Ufficio Affari Generali, anche se lo aveva incontrato per caso verso la fine del '92, allorché si era recato presso il Ministero verosimilmente per discutere di questioni legate al suo incarico a Vienna. Ma in quell'occasione, DI MAGGIO non gli parlò del proposito di trasferirsi al Ministero. Gliene parlò invece Giovanni FALCONE, che avendo chiarito i contrasti sorti a seguito di alcuni infelici commenti sull'attentato dell'Addaura, era molto favorevole ad una sua destinazione all'Ufficio estradizioni e rogatorie internazionali di Grazia e Giustizia. (circa un mese prima della strage di Capaci). Rivide poi il DI MAGGIO nel giugno 1993, quando D'AMBROSIO era già transitato all'Ufficio legislativo del Ministero di Grazia e Giustizia, e in tale occasione

DI MAGGIO gli annunciò il proposito di trasferirsi al Ministero, ma non agli Affari Generali, bensì al D.A.P. per assumere l'incarico di Vice Direttore; e D'AMBROSIO gli espresse tutte le sue perplessità al riguardo, giacché sarebbe stato necessario prima ottenere la nomina a Dirigente Generale, dal momento che non aveva i requisiti per l'incarico in questione; e poi avrebbe dovuto lasciare definitivamente la magistratura, per un incarico anche economicamente meno remunerativo. Ma DI MAGGIO replicò che stava per essere nominato appunto Dirigente generale e quindi non vi sarebbero stati ostacoli ad assumere l'incarico.

Come è noto, e la sentenza ha sviscerato la vicenda su cui non è il caso di indugiare, solo a seguito della contestazione delle dichiarazioni carpite nella conversazione con il Senatore MANCINO, nel corso dell'intercettazione telefonica del 25 novembre 2011, nuovamente sentito dalla D.D.A. di Palermo, Loris D'AMBROSIO ha ammesso di essere stato testimone, nella stanza di Liliana FERRARO (che era incorsa anche lei nella medesima "amnesia" dell'episodio e che nella sua veste di Direttore degli Affari Generali non aveva alcuna competenza ad ingerirsi nell'iter della nomina del DI MAGGIO) e presente lo stesso DI MAGGIO, della preparazione della minuta di quello che, nella conversazione intercettata, aveva indicato come il D.P.R. di nomina a Vice-Capo del DAP, ma che forse si riferiva ad uno dei passaggi intermedi dell'iter per tale nomina (la minuta da mandare all'attenzione del Ministro come promemoria del Decreto che per la nomina che formalmente avrebbe dovuto proporre, anche se, nella fattispecie il Decreto di nomina fu del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio, ma di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia; oppure la minuta per la deliberazione con cui il Consiglio dei Ministri, in data 11 giugno 1993, lo nominò Dirigente Generale di classe C in organico alla Presidenza del Consiglio, collocandolo in posizione di comando preso il Ministero di Grazia e Giustizia: che era un passaggio propedeutico alla successiva nomina a Vice Direttore del D.A.P.).

In ogni caso, si tratta di un momento tipico della vicenda del passaggio del DI MAGGIO al DAP, e dimostra ex se gli stretti rapporti di colleganza se non di amicizia personale che dovevano intercorrere anche tra D'AMBROSIO e DI MAGGIO, oltre

alla comune amicizia e frequentazione con Liliana FERRARO, se si considera l'anomalia della nomina per quell'incarico di un soggetto come il DI MAGGIO che, oltre a non averne i requisiti, era sconosciuto sia al Ministro che avrebbe dovuto nominarlo sia al Direttore Generale del DAP che avrebbe dovuto proporre la nomina; e stante l'irritualità della simultanea partecipazione di un alto dirigente del Ministero che non ne avrebbe avuto alcuna competenza, nonché del diretto interessato, alla predisposizione di un atto, sia pure meramente interno e propedeutico all'iter della nomina a Vice Direttore Generale, e non del vero e proprio schema di decreto di nomina (come sembrerebbe evincersi dai riferimenti fatti nel corso della conversazione intercettata),.

E da quel momento vi furono diverse occasioni di incontro, sia conviviali, a cena, sia in ufficio, al Ministero, dove più volte DI MAGGIO, ormai insediatosi nel nuovo incarico, si recò a trovarlo, parlandogli talvolta delle vivaci discussioni che aveva avuto ora con CAPRIOTTI ora con il Ministro CONSO<sup>506</sup>.

Ha dichiarato inoltre che *«Personalmente, non ho mai assistito a contrasti o discussioni accese fra DI MAGGIO, CAPRIOTTI ed il Ministro CONSO, tuttavia era di comune cognizione al Ministero che i rapporti fra DI MAGGIO e CAPRIOTTI erano fortemente conflittuali su tutti gli argomenti, inclusi quelli di minore importanza e che tali contrasti molto spesso si trasferivano nell'ufficio del Ministro dove avvenivano ulteriori discussioni»*. Anche se si è affrettato a soggiungere di non sapere *«se i contrasti avessero ad oggetto specifico anche il 41 bis»*<sup>507</sup>.

D'AMBROSIO ha riferito poi di avere avuto con il DI MAGGIO una sola volta un'interlocuzione vertente in modo specifico su questioni riguardanti il 41 bis; e fu subito dopo la sentenza della Corte Costituzionale che nel luglio del 1993 (si riferiva evidentemente a Cost. n. 349 del 24 giugno-28 luglio 1993) aveva prospettato la

---

<sup>506</sup> Già nelle S.I. del 20 marzo 2012, il dott. D'AMBROSIO aveva dichiarato che *«qualche volta DI MAGGIO veniva nel mio ufficio e raccontava con una certa vivacità di discussioni avute ora con CAPRIOTTI ora con il Ministro CONSO»*.

<sup>507</sup> Cfr. pag. 9 del verbale delle S.I. del 20 marzo 2012.



necessità che i provvedimenti applicativi del 41 bis fossero forniti di *motivazione personalizzata, cosa che sino a quel momento non era avvenuta.*

Ebbene, in tale occasione il DI MAGGIO non si mostrò affatto entusiasta della decisione della Consulta. Al contrario, *era preoccupato sia dell'impatto di detta statuizione, sia della reclamabilità dei provvedimenti, temendo che ciò potesse rendere più difficile la gestione del sistema del 41 bis.* E per parte sua, D'AMBROSIO gli prospettò *l'esigenza che il DAP si impegnasse maggiormente nel motivare i singoli provvedimenti.*

Il discorso si sarebbe chiuso lì, secondo quanto D'AMBROSIO ha dichiarato nel contesto però di una deposizione testimoniale intrisa di reticenza, e segnata dal chiaro intento di dire il meno possibile su un argomento che tanto clamore aveva suscitato, essendo ormai nota la rilevanza attribuita alla vicenda del trasferimento del DI MAGGIO al DAP e della mancata proroga dei decreti di novembre nell'ambito dell'indagine sulla trattativa Stato mafia.

Molto più esplicito e prodigo di ulteriori informazioni è stato il dott. D'AMBROSIO nelle S.I. rese il 16 maggio 2012, quando è stato costretto a vincere il suo riserbo, dopo che gli erano stati contestati vari passaggi della conversazione intercettata il 25 novembre 2011 su cui si tornerà tra breve.

In quella sede, e a chiarimento dei commenti che si erano scambiati con il Senatore MANCINO, ha confermato che DI MAGGIO era sempre stato nettamente contrario (*“proprio contrarissimo, sono sicurissimo che...”*) all'alleggerimento del 41 bis, mentre era favorevole, semmai, ad ampliare gli spazi e le possibilità di accesso ai colloqui investigativi. Magari non soltanto per spingere il detenuto (al 41 bis) ad una collaborazione formale con la giustizia, ma a fini di prevenzione e per riceverne informazioni. E in questo senso la faccenda poteva inquadrarsi nell'ottica di una trattativa - cioè di un do ut des - , ma a livello individuale: *«cioè io volevo spiegare questo, allora, DI MAGGIO per me è stato sempre contrario....all'alleggerimento del 41 bis, poteva essere vice versa, se uno entra nell'ottica della trattativa questo voglio dire, che lui volesse agevolare i colloqui investigativi dei Carabinieri, come*

*per avere confidenze dall'interno del carcere, questo è il concetto che io volevo esprimere (...) no al 41 bis alleggerito, sì a un rafforzamento dei colloqui investigativi per cercare confidenze, attività di prevenzione e cose di questo genere».*

E sempre in quella sede, il dott. D'AMBROSIO si è spinto ad affermare che non soltanto DI MAGGIO era *contrarissimo* ad un alleggerimento del 41 bis, ma per lui *“il 41 bis era roba di poco, cioè lui era molto custodiale”* ed anche per questa ragione aveva un ottimo rapporto con il Generale RAGOSA<sup>508</sup>, che era il capo delle “squadre operative” del Dipartimento Penitenziario (ossia le antesignane dei G.O.M. Erano le squadre di agenti di custodia che curavano servizi particolarmente delicati per la sicurezza o che intervenivano in situazioni di tensioni o di emergenza per riportare l'ordine all'interno delle carceri: ruolo che sarebbe stato poi disciplinato con l'istituzione dei G.O.M della Polizia Penitenziaria) e a lui si rapportava<sup>509</sup>.

Il dichiarante insinua che possano persino esserci stati degli eccessi nell'impiego di queste squadre di pronto intervento attraverso cui si esercitava una stretta custodiale sui detenuti (*“Cioè il concetto era...in questo momento custodiale, fino a qual punto è arrivato?...Cioè la mia preoccupazione è: no al 41bis perché lui non voleva...ma essendo lui un custodialista forte, avendo la vicinanza con la cosa che era il Capo del GOM, no non c'era ancora il GOM, insomma che cosa in realtà è accaduto alle carceri in quel periodo? Questa la domanda che mi pongo io, la vera domanda, al di là del 41 bis...”*); e che possa esserci persino un nesso con il suicidio in carcere di Antonino GIOE' (*“cioè questo suicidio così è strano, ecco questo mi ha turbato, ecco, mi turbò allora nel '93 e mi turba tuttora. Mi turba, insomma, ci penso ogni tanto!”*).

---

<sup>508</sup> Gli stretti rapporti di collaborazione tra Francesco DI MAGGIO e il Generale RAGOSA trovano conferma nelle dichiarazioni testimoniali del dott. FALCO e del dott. CIRIGNOTTA. Quest'ultimo ha segnalato tra l'altro che mai era accaduto che a capo della segreteria di sicurezza venisse nominato un soggetto che proveniva dai Servizi, anche se il Generale RAGOSA era un ufficiale del Corpo degli Agenti di Polizia Penitenziaria e godeva già della fiducia del Direttore AMATO. In effetti, il Generale RAGOSA, ora in pensione, venne nominato dal DI MAGGIO, con ordine di servizio a sua firma, in data 13 agosto 1993, responsabile della segreteria di sicurezza, e suo sostituto.

<sup>509</sup> Nella conversazione intercettata il 25 novembre 2011, D'AMBROSIO aveva detto tra l'altro che la condotta del DI MAGGIO era quella tipica *“delle persone che certe cose se le deve vedere lui, non per nulla aveva come più intimo amico dentro il DAP il Generale RAGOSA, che era il capo delle squadrette...”*.

Ma per quel che qui preme evidenziare, il dott. D'AMBROSIO ha ribadito che «*DI MAGGIO era sicuramente favorevole al 41 bis, mente è probabile che volesse diciamo rafforzare, per così dire, un'indagine carceraria, non so se è chiaro, attraverso anche il ricorso a momenti custodiali molto forti*». Sono valutazioni personali del dott. D'AMBROSIO che però è teste qualificato ad esprimerle, se si considerano la sua profonda esperienza e competenza istituzionale e la sua conoscenza sia del DI MAGGIO che delle vicende e delle dinamiche che agitarono la realtà carceraria di quegli anni.

#### *Le dichiarazioni di Salvatore CIRIGNOTTA*

Ma già le più prudenti dichiarazioni che Loris D'AMBROSIO aveva reso il 20 marzo 2012 a proposito delle preoccupazioni esternategli dal DI MAGGIO per il possibile impatto sulla gestione del 41 bis dopo la decisione della Consulta fanno il paio con quelle rese da Salvatore CIRIGNOTTA.

Questi, infatti, ha riferito che quando DI MAGGIO lo chiamò per dirigere l'Ufficio detenuti, subentrando al collega CALABRIA che lo aveva retto in precedenza (e per inciso, DI MAGGIO non era contento del modo in cui CALABRIA aveva gestito l'Ufficio), gli trasmise proprio quel genere di preoccupazione. In particolare, la preoccupazione che egli nutriva e la raccomandazione che gli rivolse furono di attrezzarsi per confezionare provvedimenti (di applicazione o di rinnovo del regime ex art. 41 bis) che reggessero al vaglio dei Tribunali di Sorveglianza («*non ce li facciamo ammazzare dai Tribunali di Sorveglianza*»). E mai si parlò di tagli lineari, o di riduzione dei tempi di durata dei provvedimenti applicativi del 41 bis. Anzi, prevalse l'opinione che, soprattutto per la fase di prima applicazione, la durata dovesse essere di un anno.

In effetti, la relazione sullo stato di attuazione del 41 bis, redatta da CIRIGNOTTA il 2 maggio '94 su incarico del dott. DI MAGGIO<sup>510</sup>, contiene una panoramica delle

---

<sup>510</sup> Il dott. CIRIGNOTTA, che ha svolto le funzioni di Direttore dell'Ufficio detenuti dall'aprile 1994 fino al 1999, rammenta che l'incarico di redigere quella relazione gli fu dato da DI MAGGIO subito dopo che si era immesso in

principali questioni interpretative che si erano poste in relazione alle pronunce di annullamento del Tribunale di Sorveglianza e alla sentenza della Consulta. Ma formula altresì una serie di apprezzamenti favorevoli al mantenimento di uno strumento che il legislatore aveva preordinato al fine di *“combattere situazioni di grave pericolo per la sicurezza collettiva”* (*“...non può trascurarsi che l’applicazione di tale regime ha contribuito in modo significativo allo sviluppo di numerose attività d’indagine a seguito della decisione a parte di alcuni detenuti ad esso sottoposti di collaborare con le Autorità giudiziarie e di Polizia”*), e tenuto conto che *“non può che valutarsi superficiale e ingenuo sostenere – come pure si è fatto in alcune decisioni giurisprudenziali – che lo stato di detenzione sia elemento che di per sé interrompe i rapporti tra l’aderente all’organizzazione criminale, quest’ultima e il territorio....”*. E, in piena sintonia con il Vice-Direttore DI MAGGIO, il nuovo dirigente dell’Ufficio detenuti manifestava chiaramente il proposito di dare precedenza alle finalità di tutela esterna e di prevenzione del pericolo per la collettività di subire le aggressioni della criminalità organizzata, esprimendo l’avviso, sempre in quella relazione, che *“In un siffatto quadro e nel particolare momento nel quale occorre non solo non allentare, ma anzi rafforzare la pressione sulla mafia, al fine di assicurare la stabilità dei successi ottenuti e il completamento delle operazioni intese a stroncare il prepotere mafioso, il regime detentivo speciale previsto dal citato art. 41 bis O.P. appare tuttora strumento prezioso e indispensabile”*.

*La testimonianza di Livia POMODORO.*

Su tutte le vicende salienti sulle quali è stata compulsata, la dott.ssa POMODORO si è allineata al canovaccio di molti altri testi che all’epoca dei fatti di causa ricoprivano

---

possesso dell’Ufficio. Era tornato al DAP – dove aveva già prestato servizio quale magistrato addetto all’Ufficio detenuti e poi all’Ufficio Studi e ricerche dal 1989 al febbraio 1992, quando era rientrato nei ranghi della magistratura ordinaria – su sollecitazione dello stesso DI MAGGIO, che gli aveva telefonato già tra agosto e settembre del ’93 per tornare al DAP con un ruolo apicale. E dal Ministro CONSO ebbe poi conferma che era stato DI MAGGIO a fare il suo nome. Si trattava quindi di un funzionario esperto e che riscuoteva piena fiducia da parte del Vice Direttore che lo aveva voluto per quel posto apicale.

incarichi istituzionale che in teoria avrebbero dovuto farne delle fonti ben informate e avvedute, e in grado di far luce su eventuali retroscena.

Così poco o nulla sa dei motivi dell'improvvisa defenestrazione di Nicolò AMATO, e delle circostanze in cui, e per input di chi, maturò la nomina di Francesco DI MAGGIO a vice direttore del DAP. Poco o nulla sa delle ragioni che avevano indotto il DI MAGGIO, con il quale vantava un rapporto di amicizia e frequentazione personale avendolo conosciuto fin dai tempi in cui entrambi erano alla Procura di Milano, ad accettare quell'incarico. E persino sul documento programmatico che è stato da lei "lavorato" come risulta dall'annotazione a sua firma in data ha detto di non avere alcun ricordo della vicenda, anche perché già il suo pensiero era distratto dal nuovo incarico (di Presidente del Tribunale dei Minorenni) per il quale era stata designata già a luglio del '93 dal C.S.M. per poi immettersi in possesso nel settembre del 93. E sostiene di non averne mai parlato con Francesco DI MAGGIO, nonostante i loro rapporti di frequentazione non si fossero interrotti ed anzi ripresero nel periodo "romano".

Non deve sorprendere quindi che anche per quanto concerne l'orientamento effettivo del DI MAGGIO in ordine all'uso di uno strumento così controverso come l'art. 41 bis abbia reso dichiarazioni assai scarse.

Ma in un contesto di tendenziale reticenza o di dichiarata vaghezza dei propri ricordi, quel poco che ha detto è assai significativo.

Anche la dott.ssa POMODORO, infatti, ha confermato che sul 41 bis il DI MAGGIO era *abbastanza convinto* che dovesse confermarsi l'impostazione che era stata data – per ciò che concerneva il ricorso a tale strumento – in precedenza. Il che val quanto dire che non era affatto in sintonia con il nuovo corso cioè con le nuove linee programmatiche tracciate nell'Appunto CAPRIOTTI del 26 giugno '93. Ed ha aggiunto che, *se poi ha cambiato idea, io questo non lo so*. Ma per quanto a sua conoscenza, egli era favorevole al mantenimento del 41 bis.

*La testimonianza di Giampiero GANZER.*

Anche Giampiero GANZER, che aveva rapporti di amicizia personale e frequentazione (anche conviviale) con Francesco DI MAGGIO nel periodo in cui questi prestò servizio al D.A.P. ha confermato che era opinione del DI MAGGIO, perfettamente coincidente con la sua, che il 41 bis dovesse essere mantenuto e che non vi dovessero essere cedimenti al riguardo da parte delle istituzioni. Era una convinzione *che partiva dalla premessa che condividevamo su quale fosse la finalità della strategia stragista*, e giungeva quindi alla conclusione che le istituzioni non dovessero prestarsi ad assecondare tale strategia.

Ha precisato di essere a conoscenza di questa opinione del DI MAGGIO perché l'argomento fu oggetto di *discorsi del tutto informali* tra loro, e quindi di uno scambio di idee fuori da ogni ufficialità e nell'ambito di conversazioni private. E ha comunque ribadito che DI MAGGIO condivideva con lui (GANZER) una posizione di rigore sul 41 bis in generale, *nel senso che le istituzioni non dovevano dare alcun segnale di cedimento, in alcun modo*<sup>511</sup>. Ma non entrarono mai nello specifico di concreti atti di gestione del 41 bis. Anche per quanto concerne la mancata proroga di 334 decreti applicativi del 41 bis, di cui GANZER sostiene di avere avuto notizia soltanto dai giornali in epoca successiva, il DI MAGGIO non ne fece parola nelle loro conversazioni private. E sebbene talvolta si sia lamentato delle difficoltà che incontrava all'interno del DAP e di dissapori con il Direttore o anche con il Ministro, tanto che alla fine lasciò il Dipartimento per tornare all'incarico di Vienna. Ma non sa se questi dissapori traessero origine da quella vicenda.

A domanda specifica, a proposito dell'oggetto dell'incontro con DI MAGGIO annotato nell'agenda di MORI sotto la data del 22 ottobre 1993, e quindi nell'imminenza della scadenza dei decreti di novembre '93, ha escluso che si fosse parlato del rischio di cedimenti sul fronte del 41 bis. Ciò che premeva a MORI e allo stesso GANZER, in quel frangente, era di *vedere se attraverso il 41 bis c'erano segnali di cedimento di qualcuno*, da avvicinare, eventualmente, per colloqui investigativi. E si rivolsero al DI

---

<sup>511</sup> Cfr. pag. 116, verbale di trascrizione udienza del 31.03.2017.

MAGGIO *perché di fatto era DI MAGGIO che attraverso i suoi sensori nelle varie carceri poteva avere queste percezioni.*

L'atteggiamento di estrema fermezza sul 41 bis era peraltro coerente con la convinzione più generale che, anche questa condivisa tra loro, che lo Stato non dovesse recedere dalla linea della fermezza di fronte al *ricatto mafioso*. Anche questo era un tema ricorrente nelle loro conversazioni private, come le cene romane al Fontanone: *«poiché appunto era l'epoca delle stragi, ne abbiamo ovviamente parlato e io ho espresso le mie valutazioni informalmente, il dottor DI MAGGIO mi ricordo mi disse che lo stesso aveva fatto lui in un ambito diverso, che era quello del Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, dove partecipava come rappresentante del DAP. Insomma, condivideva le mie valutazioni e anche l'esigenza di mantenere una posizione assolutamente ferma di fronte al ricatto mafioso»*.

E poiché l'opinione espressa da DI MAGGIO sul 41 bis era assolutamente coerente con la *valutazione di assoluto rifiuto di cedimento da parte dello Stato*, è convinzione di GANZER che lo stesso DI MAGGIO non si discostasse poi da questa linea nella gestione concreta del 41 bis, per ciò che rientrava nelle sue competenze (*“...quindi non ritengo, ecco, che la valutazione complessiva sulla esigenza di mantenere assolutamente ferma la posizione delle istituzioni rispetto a un ricatto, si discostasse poi in tema di 41 bis, che rientrava nelle sue competenze”*).

*Le testimonianze di Liliana FERRARO e di Salvatore Tito DI MAGGIO.*

Non meno significative le dichiarazioni rese sul tema in esame da Liliana FERRARO e da Salvatore Tito DI MAGGIO, fratello dell'ex vicedirettore del DAP.

Dalle loro testimonianze – quella della FERRARO in parte affrancata da reticenze e amnesie che ne avevano contraddistinto le precedenti dichiarazioni, compresa la deposizione resa nel processo MORI/OBINU – si evince non soltanto che il dott. DI MAGGIO era un sincero fautore della linea dura, e che per ciò che concerne l'applicazione del 41 bis era favorevole, secondo quanto riferito dalla FERRARO, ad un'applicazione coerente con le esigenze e finalità che ne avevano motivato a suo

tempo l'introduzione su input di Giovanni FALCONE. Ma anche che non v'era affatto uniformità di vedute e di intenti con i colleghi del DAP, anzi proprio questo fu un terreno di accesi contrasti.

In particolare, la FERRARO ha confermato che la prima volta che DI MAGGIO andò a trovarla, dopo la morte di FALCONE, per annunciarle il proposito di trasferirsi al DAP, lei accolse favorevolmente quel progetto perché confidava che avrebbe dato una mano ad applicare il 41 bis e a mantenerlo fermo secondo quelle che erano state le linee ispiratrici del disegno di Giovanni FALCONE che poi era stato consacrato nel Decreto 8 giugno 1992 (*“Avevo detto che se lui fosse venuto la regola unica per quanto mi riguardava vigeva e doveva quindi essere vigente, era quella di portare avanti step by step tutto quello che avevano immaginato con Giovanni FALCONE. Non consideravo nessuna possibilità di cambiamento, ivi compreso quello dei detenuti”*). In quel momento, infatti, la sollecitazione che veniva dal mondo carcerario era chiaramente nel senso di allentare il regime di carcere duro; e quindi lei sentì il bisogno di rivolgere al DI MAGGIO quella raccomandazione.

In sostanza, l'attività da svolgere al DAP, e DI MAGGIO ne era consapevole, doveva tradursi in una *proiezione sintonica* con quello che era stato a suo tempo il disegno di Giovanni FALCONE. E il 41 bis era un segmento attuativo di tale disegno.

Dopo avere rammentato le parole pronunciate da DI MAGGIO quando le annunciò il proposito di passare al DAP (*“bisogna curare molto il carcerario”*), ha confermato altresì quanto, con maggiore precisione di dettagli, aveva dichiarato al P.M. che l'aveva escussa nel 2012, a proposito delle ragioni per cui DI MAGGIO, sempre secondo quanto ebbe a riferirle, aveva deciso di trasferirsi al DAP: *“Ma DI MAGGIO ripeto per quello che ha detto a me, ma non solo nell'immediato, ma anche dopo, era convinto che non solo bisognava trovare gli assassini di Giovanni FALCONE e Paolo BORSELLINO, ma che diciamo quello era il momento di sconfiggere Cosa Nostra e che le carceri avevano un'importanza molto grande, nel senso che evidentemente, dopo la conferma del Maxi uno e la detenzione dei capi di Cosa Nostra, sul carcerario*



*bisognava lavorare molto. Questo è stato quello che ha detto a me, ma questo è stato quello che ha ripetuto sempre”.*

E convennero sull’opportunità della sua scelta di andare a lavorare al DAP, «*perché c’era un problema carcerario serio e bisognava controllare effettivamente l’applicazione del 41 bis, del regime differenziato, di vedere le carceri come andavano e, diciamo, di andare avanti secondo uno schema che sarebbe stato sintonico con il disegno di Giovanni FALCONE, anche in quel settore. E io dissi: “Va bene, e tu valuti che questo è...vai”. E così poi lui andò».*

Parole cui fanno eco quelle di **Pier Camillo DAVIGO**.

Questi, molto amico di Francesco DI MAGGIO, dai tempi in cui lavoravano insieme alla Procura di Milano (e assolutamente incredulo, a proposito della notizia di un suo coinvolgimento nella vicenda del mancato rinnovo dei decreti applicativi del 41 bis, che un *duro* DI MAGGIO potesse prestarsi ad operazioni che, in un’ottica di trattativa suonassero come un cedimento alle richieste di Cosa Nostra in particolare sulla versante del trattamento detentivo), ha detto di saperne poco delle vicende che lo portarono a trasferirsi al DAP. Ma per quel poco che DI MAGGIO gli disse quando gliene parlò, e per quel poco che lui stesso ritenne di capirne, le ragioni per cui accettò di andare a ricoprire quell’incarico avevano a che vedere con il problema della sicurezza nelle carceri.

Ma tornando alla FERRARO, la ex direttrice degli Affari Generali del Ministero della Giustizia ha confermato altresì che DI MAGGIO aveva grosse difficoltà a relazionarsi con i colleghi magistrati del DAP (“*aveva molti problemi, adesso i nomi con precisione non me li ricordo, però aveva molti problemi, sì*”), ed anche sulle sue posizioni di duro contrasto alla mafia – ossia sulla necessità di farsi carico della lotta alla mafia anche all’interno del settore carcerario - scontava una certa difformità di vedute (“*sicuramente si trovava in un contesto che non era sintonico, questo sì*”).

In particolare, ricorda che quando venne a sapere di quella massa di decreti non prorogati, ebbero un momento di aspro confronto. La FERRARO non mancò di

esprimergli il suo disappunto (“*gli ho contestato questa mancata proroga*”) per una decisione che aveva tutto il sapore di un cedimento dello Stato alle intimidazioni mafiose, giacché si sapeva che gli attentati (di Roma e Miano e prima ancora Firenze) erano una forma di pressione della mafia corleonese per ottenere un alleggerimento della stretta carceraria (al riguardo ha precisato che forse ne parlò con il dott. DE GENNARO); e gli esternò anche la propria amarezza e delusione (*L’ho contestato abbastanza bruscamente, per come ricordo, abbastanza bruscamente, perché....qualcosa del tipo “sono delusa,”, una roba così*) per il fatto che avesse tradito la sua fiducia e le sue aspettative sul fatto che non avrebbe consentito alcun cedimento, e che sarebbe andato a ricoprire quell’incarico proprio per presidiare la linea della fermezza nella politica carceraria, cioè la linea dura nei confronti dei detenuti mafiosi (*Sì, una delusione perché....diciamo non erano i patti, non era quello che pensavo che avremmo fatto*). Ma lui rispose che “**gli avevano preso la mano**”. E fu allora che le confidò anche che era sempre più difficile per lui farsi valere là dentro, rassicurandola al contempo che piano piano ce l’avrebbero fatta (“*Sì, mi disse: «Mi hanno preso la mano. E’ sempre più difficile per me affermarmi là dentro, però piano, piano, vedrai che ce la faremo»*”).

Ed è certa che non fosse in sintonia, come poi ha appurato, con il Direttore CAPRIOTTI, ma anche con gli altri colleghi. Non fece nomi, ma le disse che erano *uno peggio dell’altro*; e *mi parlò dei suoi dissidi che poi andarono avanti*, sempre all’interno del DAP, mentre non le disse di avere contrasti con il Ministro CONSO.

\*\*\*

E di continue diatribe e dissidi che il dott. DI MAGGIO avrebbe avuto con il colleghi del D.A.P., ed anche con il Direttore Generale, ha riferito pure il fratello Salvatore Tito DI MAGGIO, che aveva deposto già nel processo MORI/OBINU, sui temi che sono stati ripercorsi anche nel corso dell’esame cui è stato sottoposto nel giudizio di primo grado di questo processo.

Egli ha rimarcato che la fonte principale delle sue informazioni sul proposito del fratello di andare a lavorare al Ministero, sull’incarico che gli era stato proposto dal

Presidente SCALFARO di collaborare ad una soluzione soddisfacente per Tangentopoli<sup>512</sup>, e sulla collaborazione che di fatto avrebbe prestato al Ministro CONSO, che però non tenne conto delle indicazioni di suo fratello nell'elaborazione del decreto che poi fu ritirato (il c.d. "salva-ladri"), e soprattutto sulle vicende che lo avrebbero coinvolto durante la travagliata esperienza al DAP è lo stesso Francesco, con il quale aveva un rapporto strettissimo, tanto che si sentivano quasi quotidianamente e comunque molto spesso. (E ovviamente si incontravano ogni volta che Francesco tornava a Milano, ma qualche volta accadeva lo andasse a trovare a Vienna, oppure, dopo il trasferimento al DAP, a Roma)

Ha ammesso però che a fare luce sulla posizione di suo fratello vi sono anche dei documenti a lui stesso riconducibili, che Tito ha rinvenuto tra le carte di Francesco sulla sua scrivania subito dopo la sua morte e che ha personalmente ordinato (e sui quali la sentenza impugnata si sofferma alle pagg. 3257-2365 nel valutare - non senza formulare riserve e apprezzamenti fortemente critici per il sospetto di contaminazioni anche involontarie con la lettura di quei documenti - l'attendibilità complessiva della testimonianza di Salvatore TITO DI MAGGIO). Ma prima ancora c'erano documenti pubblici da cui già poteva evincersi la totale estraneità di suo fratello alle condotte di cui è stato ritenuto corresponsabile nell'ambito della c.d. Trattativa Stato-mafia<sup>513</sup>.

---

<sup>512</sup> Nel confermare che tale incarico, del tutto ufficioso, si sarebbe sostanziato nel fingere da anello di collegamento tra la Procura di Milano, che era l'Ufficio giudiziario di punta nelle inchieste di Tangentopoli, e il Ministero della Giustizia, Tito DI MAGGIO ha spiegato che suo fratello aveva certamente un rapporto preferenziale con i colleghi della procura di Milano con i quali aveva lavorato per tanto tempo quando prestava servizio come sostituto procuratore. E cita Ilda BOCASSINI, Pier Camillo DAVIGO, Gherardo COLOMBO e DI PIETRO. Ma che abbia effettivamente collaborato con il Ministro CONSO è solo una sua deduzione ricavata dal tenore della missione affidata a suo fratello e dall'essere notorio che in quel periodo il Ministro CONSO stava lavorando al decreto che poi fu ritirato. Del resto, su cosa abbiano fatto insieme si è espresso in termini dubitativi: «*Credo che lavorarono a un documento insieme e quindi credo che ci dovesse essere qualcosa...*».

<sup>513</sup> Cfr. deposizione di Tito DI MAGGIO, pag. 13 del verbale di trascrizione udienza del 10.07.2015: «*Ci sono immediatamente successive alle questioni delle stragi del 93, le riunioni del Comitato Nazionale per l'Ordine Pubblico, Comitato Nazionale dell'Ordine Pubblico nel quale mio fratello partecipava in funzione di Vice Direttore Generale delle Carceri, e quindi in rappresentanza del Dap. Sono documenti dei quali vengono riportati i verbali. Ad un normale lettore dei verbali, le dichiarazioni di mio fratello non possono assolutamente lasciare alcun dubbio, là dove si dice e si chiede al Ministro Mancino di non provvedere assolutamente a diminuire l'intensità del 41 bis perché quel 41 bis evidentemente era l'oggetto dello scandalo rispetto alle vicende che venivano trattate*». Ai documenti predetti il teste aggiunge anche l'intervista a Liana Milella pubblicata su Panorama del 22 agosto 1993

E il ritratto che delinea dell'esperienza di lavoro di suo fratello al DAP non è affatto quello che sbrigativamente il giudice di prime cure ha tracciato quando dà per scontato che, se DI MAGGIO per la sua personalità dominante e prorompente, era capace di imporsi sul debole e imbelle CAPRIOTTI, e dal punto di vista operativo era lui il punto di riferimento per i responsabili dei vari uffici, allora vuol dire che era lui a dettare la linea del DAP. E se questa era nel senso di ammorbidire o ridurre l'ambito di applicazione del 41 bis, vuol dire che così voleva DI MAGGIO.

In realtà che al DI MAGGIO venisse lasciato l'enorme carico delle mille incombenze relative ai vari settori operativi del DAP, sgravandone il Direttore generale<sup>514</sup> - e magari anche qualche dirigente di divisione ben lieto che fosse altri a gestire le grane o i problemi di competenza del proprio ufficio - non significa che egli potesse con altrettanto protagonismo plasmare le linee programmatiche di un Dipartimento che era per dimensioni importanza e delicatezza delle attribuzioni l'equivalente di un Ministero, senza doversi confrontare con un nutrito gruppo di funzionari (peraltro quasi tutti magistrati) e tecnici di grande esperienza e meglio di lui conoscevano l'enorme macchia organizzativa del Dipartimento (il solo Ufficio Detenuti vantava qualcosa come cinque sezioni cui erano preposti dei magistrati e oltre un centinaio di addetti).

E l'indicazione principale che si ricava dalla testimonianza di Salvatore Tito DI MAGGIO, in termini del tutto conformi peraltro al ritratto tracciato dalla FERRARO, risiede proprio nel confermare la difficoltà che suo fratello incontrò nel relazionarsi con i colleghi all'interno del DAP, e nel riuscire a imporre o a difendere le sue idee, in tema di politica carceraria, che poi si riconducevano fondamentalmente – dice Tito DI MAGGIO - all'obiettivo di impedire il ripetersi di situazioni come quelle che avevano fatto dell'Ucciardone una sorta di Gran Hotel dei mafiosi.

---

<sup>514</sup> Sul punto ha espresso giudizi trancianti Salvatore CIRIGNOTTA. Ma anche Tito DI MAGGIO rammenta che, a proposito dei dissidi con CAPRIOTTI, suo fratello lamentava «*questa come dire impalpabilità della funzione del dottore CAPRIOTTI, il quale credo fosse, mi diceva, stato mandato giusto per arrivare alla pensione, ma che non prende alcun provvedimento rispetto a quelle che sono le esigenze del Dipartimento, salvo poi agire in relazione a determinate cose che riguardano poi il Palazzo e allora è sempre presente*».

Di ciò suo fratello gli riferì di avere parlato con Giovanni FALCONE l'ultima volta che lo vide, proprio il giorno della sua morte, quando si incontrarono in aeroporto, e FALCONE lo esortò a prendere in considerazione l'idea di andare a lavorare al D.A.P. Ha precisato al riguardo che *«l'oggetto della discussione era dovuto al fatto che il dottor FALCONE riteneva che dall'interno delle carceri e anche in situazioni dove i carcerati venivano mandati per le cure negli ospedali, si poteva continuare ad esercitare il potere criminale in modo molto, diciamo, operativo e allora la richiesta era quella poi di trovare una persona che potesse, come dire, serrare le fila all'interno degli istituti penitenziari»*. E quindi *«Falcone immaginava che, avendo mio fratello, come dire, una sorta di nomea di giudice intransigente e rigido, potesse andare a quel ruolo per vedere di stringere un po' quelle maglie che si erano così allargate, questo è il ricordo che ho»*.

Ma soprattutto, dai ricordi delle confidenze che gli fece il fratello emergerebbe un momento di fibrillazione dei rapporti con la direzione generale che si sarebbe verificato proprio a novembre del '93 e che avrebbe spinto suo fratello fino al gesto estremo di presentare le proprie dimissioni (poi respinte dal Ministro) in dissenso rispetto alla scelta di non prorogare i decreti applicativi del 4 bis che andavano a scadere in quel periodo.

In particolare, suo fratello gli confidò il disagio e la sofferenza per il senso di crescente isolamento all'interno del D.A.P., e per i continui dissidi con CALABRIA, i cui motivi non gli esplicitò; e tuttavia il teste ha ritenuto di poterli ricondurre a questioni afferenti al 41 bis perché li associa ai contrasti - di cui pure gli parlò nel medesimo contesto - con il Direttore CAPRIOTTI, e che erano motivati dal fatto che questi gli preferisse CALABRIA nella gestione delle problematiche relative al 41 bis, di fatto estromettendolo.

Ha anche detto che su questi contrasti Francesco aveva avuto con lui uno sfogo al telefono, che Tito colloca nel novembre del 93, nel corso del quale gli aveva detto che *stavano facendo una cazzata* e che non poteva essere complice della mancata proroga

del 41 bis (“...*me lo dice papale, papale, io non posso essere complice della mancata proroga del 41 bis, mi dimetto*”); e per questa ragione si sarebbe dimesso. Non sa dire se avesse poi presentato le dimissioni annunciate, ma in un suo scritto confermava di averlo fatto, solo che il Ministro CONSO le aveva respinte, strappando la lettera con cui le rassegnava.

E’ vero però che da parte di suo fratello non vi fu alcuna esternazione pubblica o rimostranza affidata a interviste o comparsate televisive; né gli risulta che di quella vicenda suo fratello avesse messo a parte il Presidente della Repubblica, nonostante il pregresso rapporto di conoscenza personale. La spiegazione che Tito si dà è che prevalse in lui il senso della gerarchia e il pudore istituzionale.

Ha poi confermato quanto aveva già dichiarato al processo MORI/OBINU e cioè che aveva avuto queste informazioni da suo fratello «*perché sul finire del ’93 mio fratello si adopera per il mantenimento del 41 bis e quindi diciamo è la persona che all’interno delle istituzioni porta avanti queste istanze. E invece mi dice, anche con uno sfogo telefonico, io mi trovo deriso, ad esempio, anche ai colleghi di altro Ministero, che mi dicono non lo vogliono all’interno del tuo Ministero, figurati se ce ne possiamo prendere cura noi*».

Come si ricorderà, a suggello della sua ricostruzione il teste rinviava ai documenti che sono stati acquisiti anche nel presente dibattimento, ed in particolare alla bozza manoscritta di una lettera riservata (che riteneva essere stata scritta nel gennaio del 1994) indirizzata da suo fratello al Direttore CAPRIOTTI, e nella quale il teste riconosceva con certezza la grafia di Francesco, e nella corrispondente copia dattiloscritta. Riconosceva la grafia del fratello anche nell’aggiunta manoscritta che compariva sia nella bozza che nella copia dattiloscritta.

*La valutazione della testimonianza di Salvatore Tito DI MAGGIO.*

Orbene, è chiaro che la testimonianza di Salvatore Tito DI MAGGIO, oltre ad essere pervasa dalla comprensibile ansia di ristabilire l’onore di suo fratello, riscattandolo da sospetti e accuse tanto infamanti quanto ingiuste, sconta – ed è questo uno dei suoi

limiti, ma costituisce al contempo un pegno di genuinità e di sincerità del dichiarante – proprio il fatto di trarre origine da confidenze e sfoghi del fratello, dai quali Tito estrapola il senso che ne poteva ricavare, non essendo egli addentro alle regole procedure e prassi che disciplinavano le attività dei vari uffici e relativo riparto di competenza.

In realtà CALABRIA, quale vicedirettore dell'Ufficio IV, oltre che memoria storica dell'Ufficio, aveva una specifica competenza a istruire e gestire anche le pratiche del 41 bis, così come a formulare suggerimenti o a rapportarsi al suo superiore diretto, che non era DI MAGGIO ma il dott. BUCALO, oppure al Direttore generale. Mentre DI MAGGIO, a seguito del riassetto organizzativo del Dipartimento, non aveva titolo, a meno che non ne ricevesse incarico dal Direttore generale, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, o di assenza o impedimento dei preposti all'Ufficio detenuti, a ingerirsi in materie e attività di quell'Ufficio.

Nel precedente assetto invece, il vicedirettore, che nella specie era Edoardo FAZZIOLI, cumulava anche la carica di preposto all'Ufficio IV. E al pari del Direttore generale, aveva per espressa disposizione del Ministro MARTELLI, la delega ad emettere provvedimenti applicativi del 41 bis: delega che il Ministro CONSO non ritenne di rinnovare a beneficio dei nuovi vertici del Dipartimento.

A dire di alcune fonti interne al D.A.P., peraltro, il dott. CALABRIA era stato l'anima e il propulsore dell'Ufficio detenuti anche sotto la gestione AMATO, quando, formalmente, a dirigere l'Ufficio IV era FAZZIOLI<sup>515</sup>.

Tito DI MAGGIO però mutua da suo fratello l'idea che questi aveva del proprio ruolo, e scambia il suo protagonismo e decisionismo, in parte dovuta anche alla “mitezza” e arrendevolezza del Direttore generale (o alla sua ignavia, se si deve prestar fede a certe taglienti dichiarazioni di CIRIGNOTTA) per prerogative della sua carica.

Il dott. DI MAGGIO evidentemente riteneva di potersi sostituire al Direttore CAPRIOTTI (cfr. ancora CIRIGNOTTA, e CALABRIA), anche senza un formale atto

---

<sup>515</sup> Cfr. deposizione di Giuseppe FALCO, pag. 39 del verbale di trascrizione udienza del 27.02.2015.

di delega e interveniva in qualsiasi settore di attività, quando riteneva di farlo (e infatti questo fu uno dei motivi di contrasto con CALABRIA). E questa prassi era accettata come un fatto compiuto almeno dai funzionari di grado inferiore, o anche dai preposti alle varie divisioni (cfr. CIRIGNOTTA e FALCO) che per le questioni più disparate da devolvere al Capo dipartimento, trovavano in DI MAGGIO il loro punto di riferimento.

E' plausibile quindi che il vulcanico e irruente Vice Direttore abbia potuto confidare la fratello di sentirsi delegittimato – come del resto lamenta nella lettera riservata che aveva indirizzato a CAPRIOTTI – rispetto a CALABRIA, in particolare perché estromesso dalla gestione di una delle materie più delicate e “strategiche” qual era quella del 41 bis; o perché non si fosse tenuto conto delle sue indicazioni.

Ed è vero che Tito può avere generalizzato, riferendola all'intera esperienza vissuta da suo fratello al DAP, quelle che erano confidenze e sfoghi momentanei e riferiti a situazioni contingenti. Ma le difficoltà di relazionarsi con i colleghi del Dipartimento hanno trovato, con accenti e da angolazioni diverse, piena conferma nelle testimonianze del dott. CALABRIA come della dott.ssa FERRARO e nelle pur reticenti dichiarazioni dello stesso CAPRIOTTI. Anche se deve riconoscersi che Tito DI MAGGIO, ancor più della FERRARO, pone l'accento soprattutto sui presunti contrasti vertenti sul 41 bis, che è l'aspetto che gli preme maggiormente mettere in evidenza, nello sforzo di annullare il vulnus alla memoria e all'onore di suo fratello.

Ma è comunque discutibile il procedimento logico che indice il giudice di prime cure a trarre dalla corrispondenza di certe ricostruzioni offerte da Tito DI MAGGIO nella sua deposizione con alcuni passaggi dei documenti da lui stesso rinvenuti a casa di suo fratello e consegnati all'A.G. la prova di una contaminazione della sua testimonianza, sotto il profilo e fino al punto che non sarebbe possibile sceverare ciò che effettivamente Tito avrebbe appreso dalla viva voce di suo fratello da ciò che lo stesso Tito ha invece ricavato dalla lettura di quei documenti.

Ora, parte il fatto che sovente – ora spontaneamente, ora rispondendo a specifica domanda – il teste ammette di avere appreso talune circostanze dalla lettura degli scritti



di suo fratello, alla fine ciò poco importa, se comunque è fuori discussione la genuinità di quei documenti e la loro certa ascrivibilità a Francesco DI MAGGIO.

E sotto entrambi i profili non sembra che vi siano elementi concreti per dubitarne, considerate le circostanze del loro rinvenimento (su sollecitazione della cognata e subito dopo la morte di Francesco, Tito si era portato a casa di suo fratello per ordinare le carte lasciate sulla scrivania), il contenuto, per i riferimenti ad esperienze vissute in prima persona da Francesco DI MAGGIO, o, nel caso della lettera, il soggetto a cui era indirizzato; e il riconoscimento certo della grafia del fratello, per i documenti o le annotazioni manoscritte.

E su questi aspetti (e in particolare, le circostanze del rinvenimento e il riconoscimento della grafia del fratello), la sentenza impugnata non si spinge fino a dubitare della sincerità di Tito, quando dice di non avere dato quei documenti a nessuno e che nessuno li ha toccati prima di lui.

Si può quindi affermare che attraverso quei lasciti il defunto DI MAGGIO ha lasciato una sorta di testimonianza post-mortem delle vicende relative all'esperienza professionale e istituzionale vissuta nell'espletamento dell'incarico di Vice Direttore del D.A.P.

E tuttavia, il giudice di prime cure dubita della genuinità di quell'inciso ("41 bis") che da solo darebbe senso preciso alle doglienze espresse in quella lettera e alla situazione di tensione e di genuino disagio da quello scritto traspare evidente, oltre a certificare che i contrasti con alcuni colleghi dell'Ufficio, ed in particolare il dott. CALABRIA, riguardavano anche e soprattutto la materia del 41 bis<sup>516</sup>.

---

<sup>516</sup> Cfr. lettera citata e i passaggi più significativi, con l'avvertenza che nel testo dattiloscritto l'annotazione "41bis" è aggiunta a penna e con un intervento grafico sovrapposto alla riga cui inerisce, fra le parole "la questione" e quelle "in sé": "Non ho mai inteso espropriare alcuna tua prerogativa, anche se i serpenti di cui abbonda questa Amministrazione continuano a coltivare il disegno di contrapporci, per perseguire disegni destabilizzanti.

*Ribadisco che non sono venuto mai meno al dovere di lealtà nei tuoi confronti e nei confronti delle Istituzioni.*

*Alcune tue scelte (vedasi la vicenda Melandri) sono da me condivise in toto e sostenute senza tentennamenti. Nonostante ciò, debbo constatare che da parte tua resistono nei miei confronti talune riserve che, francamente, mi è difficile comprendere.*

*La vicenda Calabria è, in questo senso, significativa.*

*Te ne ho scritto e parlato. Attendeva che tu mi facessi conoscere il tuo punto di vista, apparendo del tutto naturale che la questione (41bis) in se delicata - venisse trattata dal Direttore Generale insieme al suo più stretto collaboratore.*

*Non solo così non è stato, ma Calabria è stato ricevuto, per tuo tramite, dal Ministro, realizzandosi così quell'obiettivo*

Al riguardo, la sentenza argomenta che se l'autore della lettera avesse realizzato l'opportunità di inserire quel riferimento al 41 bis prima della redazione della copia dattiloscritta, ovvero nel rileggere la bozza manoscritta, ne avrebbe fatto annotazione solo su quest'ultima. Ma poi, nel redigere il dattiloscritto, avrebbe tenuto conto dell'integrazione apportata e non avrebbe avuto bisogno di aggiungerla a penna al testo dattiloscritto.

Se, viceversa, avesse deciso quell'integrazione solo dopo avere riletto la copia dattiloscritta, non si spiegherebbe per quale ragione farne annotazione anche nella bozza manoscritta (ormai superata dal dattiloscritto).

L'argomento è suggestivo, ma non più di tanto. Basta infatti a demolirlo una spiegazione elementare e persino banale.

Come si evince dall'esame delle due minute, l'aggiunta che contiene il riferimento (secco) al 41 bis è apposto, nella bozza manoscritta, a margine del testo della stessa bozza, che contiene diverse cancellature, correzioni, porzioni di frasi sbarrate e quant'altro si conviene ad una bozza scritta a mano.

E' plausibile quindi che nella foga di redigere la copia dattiloscritta dell'originaria minuta, quella quasi impalpabile annotazione a margine sia sfuggita all'attenzione dell'estensore, ovvero che questi l'abbia "saltata", per così dire e se ne sia accorto solo nel rileggere il dattiloscritto. Con la conseguenza che apportò a mano quell'annotazione, inserendola (con la penna) sopra il corrispondente rigo del dattiloscritto.

D'altra parte, mentre questa è una spiegazione plausibile della doppia annotazione, l'argomento sposato dalla sentenza impugnata non risponde all'interrogativo che pure solleva, perché delle due l'una: o ha mentito Tito DI MAGGIO, ma a tanto non si spinge il giudice di prime cure; oppure, si deve supporre, ma sarebbe un'ipotesi di pura fantasia, che poco dopo la morte di Francesco DI MAGGIO, quando non era minimamente alle viste che egli potesse essere attinto dai sospetti e dalle accuse che

---

*delegittimazione che, insieme, abbiamo rimproverato proprio al Ministro a proposito di casi analoghi (Greco e Durano)".*

sarebbero state formulate o comunque rese note solo molti anni dopo, e a conclusione delle indagini della Procura di Palermo sui fatti di questo processo<sup>517</sup>, qualcuno si fosse intrufolato a casa del defunto Francesco DI MAGGIO e avesse provveduto a manipolare proprio quel documento e giusto in quel passaggio per preconstituire la (falsa) prova di una versione circa le cause dei contrasti che il dott. DI MAGGIO aveva avuto con i colleghi del D.A.P. ed anche con il Direttore CAPRIOTTI che lo scagionasse da qualsiasi possibile (e futura) accusa.

Solo che l'ignoto contraffattore sarebbe stato così maldestro (o stupido) da realizzare l'ipotetica manipolazione in modo tale da suscitare appunto il sospetto che si trattasse di una manipolazione

### **8.3.3.- Ancora sulle nuove linee programmatiche del D.A.P. e la diversità di vedute sul 41 bis.**

Era fisiologico e quasi inevitabile un diverso modo di rapportarsi nei riguardi di un istituto che, per DI MAGGIO, che alla nuova esperienza di lavoro si era votato portando intatti il bagaglio professionale e la mentalità di magistrato inquirente particolarmente impegnato sul fronte delle indagini e dell'azione di contrasto alla criminalità mafiosa (prima come sostituto procuratore alla Procura di Milano e poi come magistrato addetto, con compiti operativi, come ricorda il dott. D'AMBROSIO, all'Alto Commissariato) costituiva un irrinunciabile presidio della lotta alla mafia, almeno fino a quando non si fosse proceduto ad un riordino complessivo del sistema carcerario; mentre era percepito da funzionari e operatori dell'Amministrazione penitenziaria, che da anni si misuravano quotidianamente con l'esigenza di tenere sotto controllo la situazione all'interno delle carceri e assicurare una gestione ordinata di

---

<sup>517</sup> Ciò che indusse Tito DI MAGGIO a rilasciare l'intervista al giornalista Giovanni BIANCONI, pubblicata sul Corriere della Sera del 1° luglio 2012 dal titolo: "*DI MAGGIO estraneo alla trattativa, questa è la lettera che lo dimostra...*", cui fecero seguito le prime dichiarazioni rese al P.M. di Palermo da Tito DI MAGGIO su quanto a sua conoscenza in ordine alla vicenda che coinvolgeva suo fratello, non avendo mai avuto contezza in precedenza, come lui stesso ha spiegato, che si potesse essere cucito addosso ad un magistrato integerrimo e inflessibile qual era suo fratello il ruolo di complice di una trattativa di pezzi dello Stato con la mafia.

detenuti, come un corpo estraneo, fomite di ulteriori complicazioni sia sul piano più strettamente operativo e logistico (basti pensare, come ricorda proprio il dott. CALABRIA, che le condizioni di isolamento per cui i detenuti sottoposti al 41 bis non potevano essere più di due per cella, e analoghe limitazioni si scontavano anche per gli spazi di socialità, con la conseguenza che si sottraevano ulteriori spazi agli altri detenuti, in un contesto reso già problematico dal cronico sovraffollamento) che sotto il profilo della sua incidenza nel far lievitare il clima di tensione all'interno del mondo carcerario.

La verità è che al D.A.P., e a chi da anni vi lavorava confrontandosi con tutte criticità e le problematiche del pianeta carcere, più che la lotta alla mafia, cui nessuna articolazione degli apparati statuali poteva sottrarsi e che tuttavia non rientrava tra le finalità statutarie assegnate al Dipartimento dall'Ord. Pen., premeva tenere sotto controllo la situazione all'interno delle carceri, stemperare qualsiasi fattore di ulteriore tensione e ridurre, per quanto possibile il ricorso a e l'ambito di applicazione di uno strumento come il 41 bis che era fonte di ulteriori problemi e complicazioni per l'Amministrazione.

Tali istanze si rinvengono in controtuce alle linee programmatiche condensate nell'Appunto trasmesso al Ministro CONSO il 26 giugno, all'indomani dell'avvicendamento dei vertici del D.A.P., documento che è stato fatto proprio dal nuovo direttore generale CAPRIOTTI ma che è stato certamente elaborato dai tecnici ed esperti dell'Ufficio detenuti, tra i quali in particolare il dott. CALABRIA che come già nel corso della precedente esperienza maturata al D.A.P. (tra il 1985 e il 1989) si occupava in particolare - e stavolta con il ruolo di vicedirettore dell'Ufficio IV, nonché responsabile della segreteria e - dei detenuti delle problematiche relative ai detenuti di primo livello, tra i quali in particolare quelli sottoposti al regime del 41 bis.

Non è difficile cogliere nelle modifiche proposte e nelle premesse enunciate in punto di fatto, e segnatamente nella delineata contrapposizione tra le due categorie di detenuti sottoposti al 41 bis (e cioè quelli destinatari dei decreti delegati e i detenuti sottoposti

invece al regime speciale *con decreto ministeriale a firma dell'On.le Ministro*<sup>518</sup>) lo sforzo di contemperare le esigenze di sicurezza e di ordine pubblico “esterno”, in relazione all’azione di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata con quella di un governo efficiente della situazione carceraria e con la preoccupazione di tenere sotto controllo la tensione all’interno delle carceri, un contemperamento che viene anzi evocato come scopo dichiarato delle modifiche proposte (*“La linea complessiva indicata, se attuata, consentirebbe, a parere di questo Dipartimento, di soddisfare contemporaneamente sia le esigenze di sicurezza, ordine pubblico e contrasto rispetto alla criminalità organizzata, sia l'esigenza di non inasprire inutilmente il "clima" all'interno degli istituti di pena ove la tensione è già evidente per il notevole sovraffollamento generale ed i problemi del personale di polizia penitenziaria”*).

E si colgono altresì forti assonanze, a riprova che si tratta di un documento programmatico che viene da lontano, ed è frutto di orientamenti e convinzioni maturate e sedimentate nel tempo e non del mero prodotto di sollecitazioni contingenti e promananti dall’esterno del Dipartimento, con l’Appunto invano trasmesso il 6 marzo 1993 dall’allora Direttore AMATO all’attenzione del Ministro CONSO, che delineava un progetto ancora più vasto di riordino del Dipartimento e di rimodulazione delle linee di politica carceraria.

Anche nell’Appunto di AMATO, infatti, si esprimono valutazioni fortemente critiche sulla reale efficacia di uno strumento come quello offerto dal 41 bis, concepito all’interno di una logica emergenziale e quindi solo temporaneo, e sulla sua idoneità a soddisfare le ineludibili esigenze cui era teoricamente preordinato, reputandosi

---

<sup>518</sup> Dei primi si dice che sono soggetti “di media pericolosità appartenenti ad organizzazioni criminali nell'ambito delle quali non hanno rivestito posizione di particolare rilievo e comunque di promotore ed organizzatore. I decreti relativi a tali detenuti potrebbero, alla scadenza, non essere rinnovati, fatti salvi singoli casi da sottoporre, di volta in volta, all'attenzione dell'On.le Ministro, su segnalazione delle Autorità Giudiziarie o del Ministero dell'Interno. Naturalmente, dopo essere stati declassificati i suddetti soggetti verrebbero comunque assegnati nelle sezioni di "alta sicurezza" esistenti presso gli istituti penitenziari dotati di idonee strutture”. Mentre degli altri si segnala che “Di regola sono detenuti di particolare pericolosità, con posizione di preminenza nell'ambito dell'organizzazione criminale di appartenenza, capaci, se ristretti negli istituti ubicati nelle sedi di origine o comunque in istituti non adeguati, di ripristinare in qualche modo il controllo del territorio e quindi i traffici illeciti e la preparazione ed esecuzione di cruenti atti criminali. E, per altro verso, non si può ignorare che tale regime detentivo speciale ha contribuito in modo significativo allo sviluppo di numerose attività di indagine giacché proprio alcuni detenuti ad esso sottoposti hanno deciso di collaborare con le Autorità giudiziarie e di Polizia”.

addirittura inutile un regime che aggravava certamente il contenuto afflittivo del trattamento detentivo senza raggiungere però i risultati che si prefiggeva, di impedire e prevenire qualsiasi possibilità di contatto dei detenuti mafiosi con l'esterno. E si proponevano misure che senza implementare gli aspetti afflittivi della detenzione, erano molto più adeguate a quel fine, come la creazione dei circuiti penitenziari separati e all'interno di tali circuiti *separare dunque questi detenuti dagli altri e nel loro ambito separare i capi, cioè coloro che hanno un grado più alto nella gerarchia criminale*, da assegnare in carceri particolarmente attrezzati e lontano dai luoghi di provenienza; l'introduzione del sistema del videocollegamento a distanza per porre fine al turismo giudiziario dei detenuti teoricamente sottoposti al 41 bis ma in giro per tutte le carceri d'Italia per partecipare a decine di processi a loro carico; la sottoposizione a controllo anche uditivo con possibilità di registrazione dei colloqui dei detenuti mafiosi sottoposti al 41 bis con i familiari; il controllo della corrispondenza.

E sotto certi aspetti è vero che, raffrontando il contenuto del documento programmatico del 26 giugno '93 con il citato Appunto 6 marzo '93 del predecessore di CAPRIOTTI, il primo è persino più cauto sull'opportunità di fare a meno di uno strumento come quello offerto dall'art. 41 bis, perché non ne suggerisce il totale superamento, ma un'applicazione circoscritta alle posizioni di effettiva e maggiore pericolosità sociale, ponderata sulla base di informazioni adeguate e aggiornate delle situazioni individuali (motivo per il quale si proponeva di *“Trasmettere l'elenco nominativo dei detenuti inclusi nei decreti ministeriali, di volta in volta in scadenza, alla D.N.A., alla D.I.A., al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale Polizia Criminale - ed all'Ufficio Coordinamento dei Servizi di Sicurezza degli II.PP. per ottenerne la preziosa collaborazione al fine di definire concordemente i nominativi da confermare e per individuare eventuali soggetti per i quali non sia più necessaria la sottoposizione al regime speciale”*); e dà atto del risultato che lo strumento in questione aveva conseguito di contribuire *“in modo significativo allo sviluppo di numerose attività d'indagine giacché proprio alcuni detenuti ad esso sottoposti hanno deciso di collaborare con le Autorità giudiziarie e con la Polizia”*; e reputa che la conferma

dell'applicazione del 41 bis nei riguardi dei mafiosi di maggiore spessore, cioè dei capi delle consorterie criminali in grado di deciderne le strategie, costituiva una misura sufficiente e idonea ad attuare l'indirizzo politico di lotta intransigente alla criminalità mafiosa varato all'indomani delle stragi del '92").

In realtà, non si può dire che il documento programmatico formalmente ascrivibile alla nuova governance del Dipartimento, ma in effetti elaborato dal nucleo di funzionari ed esperti dell'Ufficio Detenuti, propugnasse una linea di maggiore rigore rispetto all'Appunto AMATO.

Questi infatti era decisamente per l'abbandono del 41 bis, che reputava inutilmente afflittivo, ma solo nel quadro di un disegno di complessivo riordino del sistema carcerario che facesse a meno di strumenti per loro natura eccezionali e temporanei e che, in pianta stabile e non temporaneamente, fornisse risposte organiche ai problemi della sicurezza interna ed esterna alle carceri e soluzioni più efficaci di quelle offerte dal 41 bis anche sotto il profilo dell'esigenza di impedire ogni possibilità per i detenuti mafiosi di comunicare con l'esterno perpetuando di fatto il loro potere.

Ma fino a quando l'autorità politica non avesse deciso di fare a meno di quello strumento, o non si fossero create le condizioni per poterne di fatto farne a meno attraverso la creazione dei circuiti penitenziari differenziati (vero cuore del suo progetto di riforma) AMATO sarebbe stato inflessibile custode della sua rigorosa e uniforme applicazione in tutte i penitenziari e in tutte le sezioni dei vari penitenziari in cui erano allocati i detenuti che vi erano sottoposti. La circolare 21 aprile 1993 offre un'eloquente riprova di quali fossero i reali intendimenti del Direttore del DAP a meno di due mesi dalla sua improvvisa defenestrazione.

Di contro, il documento che traccia le nuove linee programmatiche del DAP, appena dieci giorni dopo che i nuovi vertici s'erano insediati, contiene un invito esplicito alla massima Autorità politica preposta ai problemi dell'ordine pubblico e della sicurezza, cioè il Ministero dell'Interno (di cui però si conosceva già all'interno del DAP, per la posizione assunta sulla vicenda di Napoli Secondigliano e Poggioreale, l'orientamento non favorevole ad un'applicazione generalizzata del 41 bis, paventandosene le

ripercussioni sull'ordine pubblico<sup>519</sup>), a voler fornire un'indicazione ufficiale *sulla perdurante sussistenza delle condizioni di ordine pubblico che a suo tempo contribuirono a determinare l'indirizzo politico relativo all'applicazione dell'art. 41 bis, n. 2 dell'ordinamento penitenziario*: che è un modo paludato di mettere in discussione quell'indirizzo politico che pure si diceva in altro passaggio di voler fare salvo, o almeno si sollecitava un ripensamento sulla possibilità che fossero venute meno le condizioni di allarme per l'ordine pubblico che ne avevano giustificato l'introduzione. E a distanza di poche settimane dalla strage di Firenze suona singolare come sollecitazione. Ma il dott. CALABRIA ha seccamente smentito che alla base dell'orientamento dell'Ufficio vi fossero valutazioni e considerazioni di opportunità politica, pur riconoscendo che *«l'orientamento, ripeto, l'ho detto prima, l'orientamento tecnico dell'Ufficio, cioè l'ufficio auspicava una revisione, cioè diciamo così un riesame delle posizioni per verificare dove ci potesse essere la proroga e dove mancavano gli elementi per potere procedere secondo quelle indicazioni che, ripeto, prima vennero dal Tribunale di Sorveglianza e poi dalla Corte Costituzionale»*<sup>520</sup>. E' vero che la sentenza della Corte Costituzionale, emessa il 24 giugno 1993, fu depositata solo il 28 luglio (e pubblicata in G.U. il 4 agosto 1993). Ma già c'erano state diverse pronunce dei Tribunali di Sorveglianza (in effetti si contano almeno 14 provvedimenti dei Tribunale di Sorveglianza di annullamento dei decreti applicativi del 41 bis, nell'anno 1993, prima del 24 giugno: cfr. produzione di primo grado del P.M, elenchi allegati alla Nota del DAP del 13 gennaio 2011) che avevano posto in evidenza uno dei nodi della questione, nel rimarcare l'esigenza di una motivazione adeguata dei provvedimenti applicativi del 41 bis: se il regime speciale di

---

<sup>519</sup> In un inciso del suo Appunto del 6 marzo, Nicolò AMATO ricorda che il Ministro dell'Interno non aveva mai avanzato alcuna proposta di applicazione del 41 bis, nonostante che la legge che lo aveva introdotto gliene desse facoltà; e aggiungeva che *“Anzi, in sede di Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza nella seduta del 12 febbraio u.s., sono state espresse, particolarmente da parte del Capo della Polizia, riserve sulla eccessiva durezza di siffatto regime penitenziario. Ed anche recentemente, da parte del Ministero dell'Interno sono venute pressanti insistenze per la revoca dei decreti applicati agli istituti di Poggioreale e di Secondigliano”*.

<sup>520</sup> Cfr. deposizione CALABRIA, pag. 79 del verbale di trascrizione udienza del 20.02.2015.



detenzione serviva a precludere ai detenuti mafiosi ogni possibilità di comunicazione con l'esterno e a impedire loro di continuare ad esercitare il loro potere dentro e fuori dal carcere, come si poteva dare per scontato, sulla base di generiche presunzioni e in assenza di elementi specifici ed attualizzanti, che un detenuto sottoposto a quel regime per la durata di un anno avesse conservato intatti i collegamenti con la cosca di appartenenza e quindi la sua pericolosità non fosse scemata?

E tuttavia è evidente che il documento del 26 giugno puntava al risultato più immediato e concreto di ridimensionare l'ambito di applicazione del 41 bis, attraverso l'azzeramento dei c.d. "decreti delegati" (salvo contrarie e specifiche indicazioni da parte delle autorità inquirenti per detenuti che risultassero di elevata pericolosità), la riduzione da un anno a sei mesi dell'efficacia di eventuali nuovi decreti (o delle conferme) e il taglio lineare del 10% anche dei decreti firmati dall'On.le Ministro, che pure in teoria riguardavano (tutti) i detenuti di maggiore spessore criminale.

E che questo fosse l'obbiettivo effettivamente perseguito dai tecnici del Dicastero, prima ancora che dai nuovi vertici, lo ha ammesso con franchezza il dott. CALABRIA deponendo dinanzi a questa Corte.

Egli ha ammesso anzitutto che il documento programmatico del 26 giugno fu elaborato dall'Ufficio tecnico di cui lui stesso era responsabile e quindi se ne assume la paternità (in tal senso rettificando, parzialmente, le dichiarazioni che aveva reso in precedenza, quando aveva dato per scontato che un documento come quello del 26 giugno dovesse essere stato redatto d'intesa con CAPRIOTTI e DI MAGGIO, anche se non era in grado di ricordare se e in che circostanze vi fossero state interlocuzioni dell'Ufficio detenuti con i nuovi vertici).

Il teste ha tenuto peraltro a ribadire, come aveva detto già nella deposizione resa nel giudizio di primo grado, che le loro proposte erano frutto di valutazioni e considerazioni tecniche e amministrative, ma poi la decisione era di natura politica e competeva al Ministro (*"Noi come Ufficio tecnico potevamo segnalargli e dire semplicemente guarda che su questo Caio Mario tu c'hai questi elementi, su tizio invece hai questi elementi meno questi, quindi valuta e vedi quello che vuoi fare"*) così

come era prerogativa del Ministro e del Capo Dipartimento di stabilire l'indirizzo in tema di politica carceraria; e loro, come tecnici potevano solo rappresentare i vari aspetti delle questioni e le possibili conseguenze delle diverse opzioni.

Ma non ha avuto difficoltà ad ammettere altresì che il suo Ufficio – e lui stesso – erano favorevoli non già ad un ripensamento della validità o dei contenuti del 41 bis, che non intendevano mettere in discussione come regime speciale, bensì ad un significativo ridimensionamento. E ciò per una serie di motivi oggettivi e tecnici che non impegnavano però la sfera della discrezionalità politica, quanto all'opportunità di procedere ad un'applicazione più flessibile e selettiva del 41 bis, o di farvi ricorso in modo sistematico: *«In questo senso noi eravamo favorevoli a un ridimensionamento numerico, non del contenuto, ma economico di questi soggetti, perché erano diventati troppi, anche come gestione novecento, erano quasi novecento, erano diventati veramente tanti (...)»*. Tra le complicazioni poste dal 41 bis v'era quello del sovraccarico di lavoro per il personale di custodia, che doveva essere particolarmente qualificato, e la difficoltà di organizzare i turni e di pagare le ore di lavoro straordinario (*“Cioè personale di provata capacità, di esperienza, proprio per garantire quell'uniformità anche di trattamento etc. siccome questo tipo di personale era poco, per garantire i tre turni quotidiani dovevano fare delle ore di straordinario. Allora come al solito i soldi erano pochi e quindi cosa fece, questo è un provvedimento che fu adottato da Amato - Fazioli, dal binomio Amato – Fazioli, presero il monte ore degli straordinari complessivo e fu dirottato in parte sugli uomini che prestavano servizio in queste sezioni”*). E il numero dei detenuti poneva problemi di spazio, per la necessità di rispettare le condizioni di isolamento. In due occupavano celle destinate a quattro o cinque detenuti. E riservare maggiore spazio a quella particolare categoria di detenuti significava togliere spazio agli altri detenuti, a fronte di una situazione di sovraffollamento già preoccupante. E quindi, il segnale di distensione che si voleva dare con quelle proposte di modifica delle linee programmatiche del D.A.P. in materia di applicazione del 41 bis doveva intendersi riferito al problema dei detenuti e al problema del personale di custodia, non già a situazioni di ordine pubblico esterne al

carcere: «Ecco quale era il problema del lanciare questo segnale di distensione, perché c'erano delle, dei problemi oggettivi e visto che noi sicuramente avevamo un certo numero di detenuti con il 41 bis che alla luce dei nuovi principi non dovevano essere sottoposti a quel regime, avevamo espresso un parere favorevole. D'altra parte il Presidente Capriotti insomma di buon grado accolse questa nostra prospettazione».

Non si può tacere l'impressione che il dott. CALABRIA abbia proposto un'interpretazione autentica di quell'espressione (*un segnale positivo di distensione*) di tenore minimalistico, insistendo tra l'altro sulle problematiche che affliggevano anche il personale di custodia, per tagliare corto su illazioni e congetture circa possibili e più recondite finalità perseguite con quel primo (non riuscito) tentativo di rimodulare le linee di politica carceraria del Dipartimento.

Ma un'attenta esegesi del documento parrebbe dargli ragione, perché il *clima di tensione* rispetto al quale le modifiche proposte avrebbero potuto costituire un *segnale positivo di distensione* era testualmente riferito al *clima all'interno degli istituti di pena ove la tensione è già evidente per il notevole sovraffollamento generale e i problemi del personale di polizia penitenziaria*.

E tuttavia, se si fa mente locale alle convinzioni che il dott. CALABRIA nutriva circa la ratio dell'art. 41 bis, comma 2 Ord. Pen.. come icasticamente scolpite nella citata relazione (databile ad aprile del 1994) al corso di Frascati (**“È evidente, anche per il testo letterale della norma, che l'art. 41 bis n. 2 O.P. risponde essenzialmente ad una logica esterna di ordine pubblico e di tutela della collettività e non alla logica dei principi fondamentali dell'Ordinamento Penitenziario”**), può inferirsene che egli, e con lui l'Ufficio tecnico di cui era figura esponentiale, fosse ben consapevole delle ricadute “esterne” di un gesto finalizzato a non inasprire il clima di tensione all'interno delle carceri.

Ma, detto questo, deve convenirsi che non vi sono elementi che consentano di affermare con certezza che le dichiarate finalità delle nuove linee programmatiche proposte in quel documento – tenuto conto che esse affondavano le loro radici in una cultura giuridica e istituzionale di tutto rispetto, corroborata dall'esperienza concreta

di tutte le reali criticità della gestione quotidiana del regime di detenzione speciale - fossero un mero pretesto per un'attenuazione complessiva dell'art. 41 bis: un'attenuazione che fosse a sua volta funzionale al fine di placare i furori stragisti di Cosa Nostra e delle altre organizzazioni criminali cui si ascriveva la paternità dei nuovi attentati di Roma e di Firenze che sembravano segnare, come in effetti segnarono, una ripresa dell'offensiva stragista, e facevano paventare nuove eclatanti azioni.

Fermo restando che, non un ammorbidimento, ma un ridimensionamento questo sì dell'ambito di applicazione del 41 bis era certamente un obiettivo dichiarato di quel manifesto programmatico; e tale obiettivo si sposava perfettamente con l'orientamento del Colle più alto e con le vere ragioni dell'improvvisa sostituzione della precedente Governance del D.A.P., che non possono certo ridursi a questioni di ruggini e antipatie o invidie personali, o peggio alle improbabili motivazioni che furono oggetto di pettegolezzi circolati all'epoca.

Sono le modalità stesse con cui venne realizzata quella sostituzione, più che la sostituzione in sé a far dire ad Edoardo FAZZIOLI che fu una vera e propria *defenestrazione*.

La sostituzione poteva anche rientrare in una logica di rotazione delle cariche apicali utile a prevenire il rischio di incrostazioni di potere: e Nicolò AMATO, che dirigeva il D.A.P. già Direzione generali degli Istituti di Pena e Prevenzione e Pena da più di 11 anni, si era attirato antipatie e inimicizie anche per l'eccesso di protagonismo con cui aveva esercitato la propria carica o la scarsa propensione alla concertazione con altre istanze istituzionali delle iniziative che assumeva, facendo valere tutto il peso della sua autorità. Del resto, come si evince dall'annotazione contenuta nell'agenda di Azeglio CIAMPI alla data del 18 maggio 1993, la sostituzione era da qualche tempo nell'aria, tanto da indurre lo stesso AMATO a sondare la possibilità di essere destinato ad altro prestigioso incarico. E anche il dott. FALCO ha dichiarato che già un mese prima Mons. FABBRIO lo aveva informato, affinché a sua volta ne avvisasse AMATO, che, anche a causa del risentimento dei Cappellani delle Carceri (cui il Presidente SCALFARO era notoriamente molto vicino), che attribuivano ad AMATO la decisione

sgradita di dover lasciare la prestigiosa sede di via Giulia, tirava una brutta aria per lui, e stava maturato l'intendimento di sostituirlo.

Ma se la decisione era già nell'aria da qualche tempo ( e ne aveva avuto chiaro sentore lo stesso AMATO, in base alle ricorrenti allusioni a una sua presunta stanchezza per quell'incarico fattegli nel medesimo contesto temporale da CIAMPI, da GIFUNI e da PARISI, quest'ultimo nel corso di una colazione a Trinità dei Monti) non vi sarebbe stata ragione di imprimere all'avvicendamento quella brusca accelerazione che lasciò tutti (all'interno del DAP e negli ambienti del Ministero: cfr. anche D'AMBROSIO) sbigottiti, per il modo brusco e improvviso con cui il Direttore AMATO si vide letteralmente messo alla porta dal mattino alla sera, addirittura apprendendolo dalla radio prima ancora di ricevere una comunicazione ufficiale.

Sul punto riecheggiano le amare considerazioni dello stesso AMATO (*“Guardi, io dico che è stata elevata una barriera fra me e il D.A.P. perché sono stato mandato via in una maniera così brusca, così radicale, senza neppure un saluto come si usa fare in questi casi. Perché poi se ho cercato qualche volta di cercare qualcuno, di parlare con qualcuno, ho sempre trovato le porte chiuse, perché mi sono trovato qualche volta in compagnia di Funzionari e Funzionarie del D.A.P. che erano state particolarmente vicine a me ed erano affezionate a me, siamo addirittura andati a cena con alcune di queste persone, e questi più volte mi hanno detto: “Sai, tu sei la peste, se sanno che ti frequentiamo ne avremmo delle conseguenze negative”*).

E fioccano aneddoti, da parte dei testi che serbano memoria dell'evento, che comprovano il modo addirittura precipitoso con cui fu varato.

Il dott. FALCO, che era addetto alla segreteria generale e più esattamente all'ufficio di segreteria del Direttore generale, e quindi molto addentro agli impegni, agli appuntamenti e ai programmi di AMATO, ricorda di esserne stato informato andando in ufficio la mattina dopo (e annota che tutto il personale, persino i commessi, apparivano costernati). E fino al giorno prima, cioè il 4 giugno, su incarico dello stesso AMATO, stava lavorando ad un Appunto che il giorno dopo il Direttore generale avrebbe dovuto consegnare al Ministro CONSO, a riprova di come non vi fosse la

minima percezione di una sostituzione imminente, e l'agenda del Direttore generale era come al solito fitta di impegni.

Edoardo FAZZIOLI ricorda come quella mattina (del 4 giugno) stava partendo insieme alla moglie per un viaggio di piacere, ma dovette precipitarsi in aeroporto per ricevere l'incarico da CONSO di recarsi altrove per un'incombenza di lavoro; e il Ministro non gli fece trapelare alcunché di cosa stesse per accadere, anzi lo salutò affettuosamente. Ma la sera gli telefonò AMATO per dirgli che erano stati messi alla porta.

Secondo quanto può evincersi dalle dichiarazioni dei testi (di provenienza D.A.P.) compulsati sulla vicenda, non vi fu tempo e modo di riprogrammare gli impegni d'ufficio già presi, né di effettuare un passaggio di consegne con i nuovi vertici.

La situazione è precipitata nei giorni immediatamente precedenti, ovvero nel corso di quel singolare incrocio di consultazioni dei due alti Prelati dell'Ispettorato generale dei Cappellani delle Carceri, prima con SCALFARO e poi con il Ministro CONSO da cui scaturì la designazione di CAPRIOTTI, e che Mons. FABBRI fa risalire a non più una settimana o dieci giorni prima che venisse ufficialmente varata la sostituzione.

Ed è certo che quando venne deliberata, anche formalmente, la sostituzione di AMATO con CAPRIOTTI (che per inciso ha detto di essere stato preallertato da Mons. CURIONI prima di ricevere la chiamata di CONSO che gli chiese se avesse nulla in contrario ad essere nominato) la casella relativa al posto di Vice Direttore generale era ancora vuota, e non si era ancora deciso chi avrebbe dovuto affiancare il nuovo Direttore CAPRIOTTI (che per parte sua non avanzò alcun suggerimento al riguardo né fece nomi, e tanto meno quello di Francesco DI MAGGIO, che neppure conosceva; anche se poi il decreto di nomina rispetterà le forme della procedura che prevedeva che fosse il Ministro a nominare il Vice Direttore su proposta del Direttore generale).

Infatti, in questo vuoto progettuale, il Ministro CONSO aveva preso l'iniziativa, evidentemente dopo avere assunto le opportune informazioni in seno all'apparato del proprio Dicastero, di designare per l'incarico di vicedirettore un funzionario esperto e di lungo corso, come Giuseppe FALCONE, che aveva i requisiti per ambire persino alla carica di Direttore (era stato in precedenza a capo dell'Ufficio detenuti e poi

dell'Ufficio per il Personale), il quale, su incarico dello stesso CONSO si mise subito al lavoro per una prima ricognizione delle questioni più urgenti, utilizzando i locali messi a disposizione dal collega CALABRIA, e andando a parlare anche con Edoardo FAZZIOLI per una sorta di passaggio di consegne (Ricorda FAZZIOLI che quasi si scusò perché stava per prendere il suo posto). Ricevette anche le rappresentanze sindacali del personale, tuffandosi poi nel lavoro, così come gli aveva chiesto di fare il Ministro CONSO, in attesa della formalizzazione della nomina (con la benedizione, pare dei Cappellani delle Carceri, o almeno di Mons. FABBRI, il quale ha dichiarato che mancò poco che non partecipasse lui stesso alla stesura della bozza del decreto di nomina una sera che si ritrovarono li Monsignor CURIONI e FALCONE nella stanza del Ministro CONSO, perché FALCONE diceva di avere bisogno di una disposizione scritta per poter fare le funzioni di reggente dell'intero Dipartimento, come gli chiedeva CONSO, nelle more della formalizzazione delle nomine dei nuovi vertici).

Ma tre giorni dopo che si era messo al lavoro, fu informato, prima dal suo direttore di divisione e poi dal Ministro CONSO, che gli era stato preferito il dott. DI MAGGIO. Dalle preziose annotazioni contenute nelle agende di CIAMPI, incrociate con la testimonianza del solito onnipresente Monsignor FABBRI abbiamo appreso che la scelta di FALCONE per la carica di Vice Direttore non era piaciuta (a SCALFARO) perché era ritenuto *troppo duro*. A dire di Monsignor FABBRI c'erano state anche rimostranze dei sindacati contro FALCONE che avevano impensierito il Ministro CONSO, inducendolo a revocare la designazione di FALCONE (*“che lui si era impaurito e aveva detto no...”*).

Ma il problema non stava solo nei rapporti conflittuali con i sindacati, perché FALCONE non era gradito neppure alla popolazione dei detenuti, sempre perché era considerato troppo duro, e ciò era addirittura notorio (*“...e quello si sapeva tutti che FALCONE era preciso, ma duro”*).

Ma che l'intenzione del Capo dello Stato, e la preoccupazione che lo aveva indotto ad accelerare da un lato la sostituzione di AMATO con CAPRIOTTI – peraltro assumendo un'iniziativa che non rientrava affatto tra le sue prerogative costituzionali, poiché lo

portava a sostituirsi di fatto all’Autorità politica e di Governo sia pure in un atto di alta amministrazione destinato a sfociare in un D.P.R. – e dall’altro a stoppare la designazione di FALCONE per il posto di Vice Direttore fosse quella di promuovere e favorire un ammorbidimento della linea del D.A.P. in materia di politica carceraria, lo si evince, indirettamente, da un’altra annotazione contenuta sempre nell’agenda di CIAMPI.

Essa segue, sempre alla data del 6 giugno 1993, alle annotazioni che concernono la preoccupazione di SCALFARO sui possibili sviluppi della successione ad AMATO, in relazione al personaggio che CONSO aveva scelto per il ruolo di Vice Direttore, e la genesi della designazione del dott. DI MAGGIO per quel ruolo (*“rappresenta di preoccupazioni per il seguito della successione di N. Amato alla Dir. Carceri; Conso avrebbe nominato anche un vice, troppo duro. Suggerisce che gli venga affiancato Giudice Di Maggio: fa capire che è stato interessato da Parisi. Chiamo quest’ultimo, che conferma quanto sopra”*).

A seguire CIAMPI annota: *“Chiamo allora Conso che, al contrario, mi riferisce che tutto procede nel miglior modo; gli suggerisco di mandare messaggio che politica carceraria non cambia. E’ d’accordo. Domani verrà da me. Riferisco a Scalfaro (il tutto fra 22 e 22,30)”*.

La frase fa il paio con la preoccupazione di SCALFARO, annotata da CIAMPI sotto la data del 4 giugno [*“9,45 Scalfaro (tel)-Preoccupato che CONSO non tenga su caso AMATO*] che CONSO potesse recedere dalla determinazione di sostituire AMATO, trasferendolo ad altro incarico come quello cui aveva fatto riferimento nella precedente annotazione del 3 giugno [*“CONSO poi propone trasferim. Di Nicolò AMATO a istituto int.le contro la tortura esistente a Strasburgo (posto resosi vacante)*].

E’ chiaro che non vi sarebbe stato bisogno di suggerire a CONSO di mandare all’esterno un messaggio che facesse intendere come l’allontanamento di AMATO non avrebbe comportato alcun mutamento di linea, nel senso che la politica carceraria non sarebbe cambiata, se lo stesso CIAMPI non fosse stato ben consapevole che proprio quello era l’obiettivo del Quirinale che così fortemente aveva caldeggiato la



sostituzione di AMATO. E questo poteva diventare un problema per la tenuta e la coerenza dell'indirizzo politico del Governo.

Ovviamente l'annotazione dà adito al dubbio che il suggerimento di CIAMPI non fosse dettato da una reale preoccupazione di contrastare, richiamando il Ministro alla continuità della linea della fermezza, un possibile ammorbidimento della politica carceraria del D.A.P.; ma solo di suscitare l'apparenza che nulla fosse mutato. Anche perché l'inciso finale (*“Riferisco a SCALFARO”*), da cui si evince che CIAMPI riferì al Capo dello Stato l'esito della sua interlocuzione con CONSO, incluso il suggerimento di mandare quel messaggio, fa pensare ad una sintonia di intenti del Presidente del Consiglio con il Presidente SCALFARO.

Deve riconoscersi che una serie di molteplici elementi fattuali convergono a comprovare che l'obiettivo del Quirinale era proprio quello di favorire e promuovere attraverso l'allontanamento di AMATO un cambio di passo, nel senso di un ammorbidimento della politica carceraria.

L'accelerazione improvvisa della decisione di avvicinare AMATO; le circostanze a dir poco anomale in cui si pervenne all'individuazione del suo successore, nonostante il generoso tentativo di ricondurre tutto ad una cornice istituzionale operato da Giovanni CONSO<sup>521</sup> e dal fedele GIFUNI, all'epoca Segretario Generale del Quirinale (*“Ricordo che quando era Ministro dell'Interno e usava fare delle visite nei vari distretti, nei vari... Di Corte d'Appello, aveva conosciuto molto bene a Trento l'allora Procuratore Generale di Trento che era il dottor Capriotti, per me sconosciuto. Dopo di che lui ne parlò con Ciampi e adesso non ricordo che fosse il Presidente del Consiglio o era ancora Amato, ne parlò e si decise di sostituire Nicolò Amato”*), che

---

<sup>521</sup> La Corte d'Assise di primo grado attribuisce ad ingenuità di studioso alieno agli affari di palazzo che CONSO abbia dichiarato di avere autonomamente scelto, sia pure su suggerimento di qualcuno all'interno del DAP, il nome di CAPRIOTTI e di averne poi informato il Presidente SCALFARO che non avrebbe mosso obiezioni, sebbene le risultanze probatorie dimostrino «che una volta decisa dal Presidente Scalfaro la sostituzione del Direttore del D.A.P. Nicolò Amato con l'intento di attenuare il rigore carcerario, la scelta cadde, pressoché di concerto innanzitutto tra lo stesso Presidente Scalfaro ed i Cappellani Curioni e Fabbri sui quali il primo riponeva estrema fiducia, sulla persona del Dott. Capriotti e fu poi comunicata al Ministro Conso ed al Presidente del Consiglio Ciampi che la condivisero» (pag. 2294).

tuttavia finisce per confermare l'input di SCALFARO nel dettare al Presidente del Consiglio e al Ministro della Giustizia il nome di CAPRIOTTI (“...se nel giro di conversazioni si fanno diversi nomi e il Presidente ha fatto il nome di Capriotti, evidentemente dopo sia il Presidente del Consiglio Ciampi, sia il Ministro Conso, si saranno trovati tutti e tre d'accordo nello scegliere... ..Anche perché io non ricordo assolutamente che vi sia stato qualche contrasto sull'argomento, anzi lo escludo totalmente”), la visita al Quirinale dei due alti prelati dell'Ispettorato Generale dei Cappellani poco tempo prima che si varasse la sostituzione di AMATO<sup>522</sup> e la possibilità che il Presidente SCALFARO avesse parlato con i predetti prelati anche dell'avvicendamento di AMATO circostanze (“...in quel periodo sarà stato naturale che il Presidente ricevendo, non so se su sua richiesta o su richiesta degli interlocutori, questo cappellano di tutte le carceri e questo Monsignor Fabbri, abbia anche parlato innanzitutto della situazione delle carceri e anche forse dell'avvicendamento, ma se abbia parlato di Capriotti, questo non glielo so dire”): circostanze che comunque comprovano il modo precipitoso in cui fu affrontata la questione.

Spiccano poi il contributo decisivo di due insigni rappresentanti di una delle organizzazioni cattoliche operanti nelle carceri alle quali il Presidente SCALFARO era notoriamente molto vicino, ossia i Cappellani delle Carceri, particolarmente sensibili alle voci di sofferenza che si levavano dai detenuti e alle denunce di abusi ed eccessi dei trattamenti detentivi. E la circostanza che, una settimana prima della strage di Firenze, proprio il Consiglio Pastorale Nazionale dei Cappellani delle Carceri, a conclusione dell'assise tenutasi nei giorni 18-19 e 20 maggio 1993, aveva emesso un duro comunicato di denuncia della gravità della situazione in cui versavano i detenuti, che conteneva anche un giudizio stroncante nei riguardi di una politica carceraria ormai ostaggio delle istanze di prevenzione e tutela nei confronti della criminalità

---

<sup>522</sup> Anche al processo MORI/OBINU Mons. FABBRIO che dall'incontro al Quirinale con Il Presidente SCALFARO alla rimozione di AMATO erano trascorsi pochi giorni. Ivi però era stato ancora più esplicito nel chiarire che il vero motivo di dissenso tra i cappellani carcerari e il dr. AMATO aveva riguardato proprio il regime del 41 bis e presunti trattamenti inumani ad esso correlati.

organizzata, che faceva pagare all'intera popolazione dei detenuti il prezzo delle misure restrittive adottate per contrastare le aggressioni della criminalità organizzata; e si spingeva ad invocare una revisione della stessa legislazione antimafia (i decreti del '91 e del '92), per le ricadute che poteva avere nel trattamento detentivo, vanificando le speranze che avevano accompagnato l'entrata in vigore della Legge GOZZINI<sup>523</sup>.

Tale documento rispecchiava dunque un atteggiamento chiaro e netto dei cappellani carcerari di ostilità al regime speciale del 41 bis, che peraltro Mons. FABBRI ha confermato nella sua pur cauta deposizione resa all'udienza 19.02.2015 rispondendo ad una precisa domanda su quale fosse la posizione dei cappellani sul 41 bis (*"I cappellani e tutte le persone anche con un minimo di umanità ritenevano non buono, ingiusto. Noi abbiamo fatto guerre, noi cappellani abbiamo fatto guerre per anni, con documenti, ne vari incontri sia nel Consiglio Pastorale della Nazione, sia a livello*

---

<sup>523</sup> Si riportano i passaggi più significativi del documento: *"Il Consiglio Nazionale Pastorale dei Cappellani delle Carceri, riunito a Roma nei giorni 18-19-20 maggio, preoccupato per la progressiva tensione all'interno delle nostre carceri (...) Pur riconoscendo il dovere dello Stato di intervenire energicamente nei confronti della criminalità organizzata, anche a seguito di gravi eventi delittuosi che hanno creato allarme sociale, tuttavia noi cappellani non riteniamo giustificabili le attuali misure restrittive per l'intera popolazione detenuta, extracomunitari compresi, perché mortificanti la dignità umana, contrarie allo spirito dell'art. 27 della Costituzione e penalizzanti anche retroattivamente nei confronti di chi ha già intrapreso un cammino di risocializzazione (...)".* Il documento tiene poi a sottolineare che *"se l'opinione pubblica, strumentalizzata peraltro ai mass media si è chiusa nei confronti del mondo carcerario, analogo atteggiamento non può essere assunto dallo Stato".* Ed inoltre, *"la legge GOZZINI non è fallita, ma è venuto a mancare invece l'impegno delle pubbliche istituzioni, presupposto fondamentale per la sua piena realizzazione. Questo premesso, noi cappellani intendiamo denunciare pubblicamente le pesanti restrizioni che, assommandosi ai decreti precedenti del '91 e del '92, stanno vanificando del tutto la già vituperata legge GOZZINI. Manifestiamo perciò piena solidarietà con la stragrande maggioranza dei detenuti, che sovraffollano le nostre carceri in condizioni veramente disumane: 50 mila contro i 25 mila del solo '91. E di questo vivendo quotidianamente con i detenuti, noi siamo personalmente testimoni (...) Solidarietà, la nostra, quanto mai significativa ed eloquente per le categorie più deboli. Solidarietà alla quale richiamiamo con forza tutti i poteri dello Stato, i mass-media e l'intera comunità ecclesiale, senza discriminazioni di classe o di categorie. Inoltre, non possiamo tacere il caso della microspia nella cappella del carcere di San Remo, che mina la libertà di coscienza di tutti i cittadini, detenuti compresi, ed il segreto confessionale dei Sacerdoti. Consci tuttavia che qualsiasi pena debba essere, sempre e comunque, aperta alla speranza, in forza della stessa Costituzione, invociamo una più attenta, ma urgente revisione di tali decreti".* Nei toni e nei contenuti il documento arriva al limite di un atto di sfida alla linea dura del Governo, in materia di politica carceraria.

*regionale, avevamo fatto incontri per dire che non era buona questa cosa, questo sì, eravamo contrari”).*

Ed ancora: la dislocazione temporale in epoca successiva ma assai prossima alla strage di Firenze degli eventi sfociati nella deliberazione del 4 giugno 1993; la designazione di una persona pia e devota, a dire di FABBRI, come Adalberto CAPROTTI, che garantiva un orientamento almeno in linea di principio contrario al carcere duro (“...*ma sicuramente gli ho detto un uomo di chiesa in quella maniera poteva mai essere favorevole al 41 bis? Non ci sta proprio*”); la bocciatura del povero Giuseppe FALCONE, che era stato designato e subito messo al lavoro da CONSO, per il ruolo di Vice di CAPRIOTTI, perché ritenuto *troppo duro*. E, da ultimo, l’eco dell’esposto anonimo di sedicenti familiari dei detenuti mafiosi che doveva avere lasciato un segno nell’animo del Capo dello Stato, non tanto per le minacce velate - e neanche tanto velate – che gli venivano rivolte, ma per l’appello severo alla sua coscienza di credente e ai suoi doveri quale supremo garante della legalità e del rispetto della dignità dei detenuti. E anche per il fatto che da più parti trapelavano notizie che rendevano non manifestamente infondate le doglianze e le accuse formulate in quel documento contro abusi e maltrattamenti ai danni dei detenuti.

Questo coacervo di elementi e indicatori fattuali induce a convenire con il giudice di prime cure che Il Presidente SCALFARO ebbe un ruolo propulsivo nella decisione di sostituire AMATO con una personalità di altro stampo, vicino agli stessi ambienti cattolici e che non aveva certo fama di essere uno strenuo difensore del carcere duro. La logica che ispirò quell’iniziativa fu certamente quella del capro espiatorio, nel senso di dare soddisfazione, al fine di stemperare la tensione e il rischio di ulteriori attentati come quello di Firenze, alle doglianze e alle accuse come quelle dell’esposto anonimo provenienti da ambienti della criminalità organizzata, che additavano in Nicolò AMATO il principale paladino della linea dura in materia di trattamento detentivo, e ne facevano automaticamente il responsabile degli eccessi e degli abusi che la quotidiana applicazione di quella linea poteva aver prodotto.

E può persino darsi per provato che l'obbiettivo del Quirinale e degli ambienti istituzionali che operarono di conserva con il Capo dello Stato andasse oltre i limiti di una soluzione in chiave di capro espiatorio, puntandosi ad un effettivo ammorbidimento della politica carceraria fin lì improntata alla linea dura: come si evincerebbe dall'aver SCALFARO, contestualmente alla decisione di estromettere AMATO, delegato in pratica ai massimi responsabili dell'Ispettorato Generale dei Cappellani delle Carceri, notoriamente contrari al 41 bis, di individuare il suo successore, di concerto con il Ministro CONSO; dalle ragioni che, a giudizio di mons. FABBRI, facevano di Adalberto CAPRIOTTI il candidato ideale; la ragione – esplicitata nella annotazioni dell'agenda di CIAMPI - per cui venne scartato Giuseppe FALCONE, che era stato designato e già reclutato dal Ministro CONSO per il ruolo di vice di CAPRIOTTI; e da ultimo, ma non ultimo, dall'aver il nuovo Direttore, tra i suoi primi atti ufficiali, trasmesso al Ministro un documento che tracciava le linee programmatiche di un nuovo corso del D.A.P. in materia di politica carceraria e segnatamente di applicazione del 41 bis: documento che ormai sappiamo essere stato elaborato in realtà dai tecnici e funzionari dell'Ufficio Detenuti (avendone di fatto il Direttore CAPRIOTTI preso visione appena pochi giorni dopo essersi concretamente insediato nel nuovo Ufficio), di cui Andrea CALABRIA era rimasto l'anima e il soggetto propulsore e che aveva già maturato un orientamento favorevole alla revisione delle posizioni dei detenuti sottoposti al 41 bis., per circoscriverne l'applicazione solo ai casi in cui, sulla base di informazioni aggiornate vi fossero elementi concreti che giustificassero la necessità a fini di prevenzione.

#### **8.3.4.- La genesi della designazione di Francesco DI MAGGIO.**

Più complicato, come la stessa sentenza impugnata ammette, decifrare in tale contesto il percorso che condusse ad individuare in Francesco DI MAGGIO il Vice di CAPRIOTTI.

Ed è a questo punto che il ragionamento accusatorio, che il giudice di prime cure ha tentato – senza successo a parere di questa Corte - di convertire in ragionamento

probatorio, si incarta, affidandosi a ricostruzioni e inferenze d'indole squisitamente congetturali, e per di più in parte smentite da precise e contrarie risultanze fattuali.

Francesco DI MAGGIO aveva tutti i requisiti per rispondere ad un'esigenza che CAPRIOTTI aveva candidamente rassegnato sia al Ministro che a Monsignor CURIONI (secondo quanto riferito da FABBRI e ammesso dallo stesso CAPRIOTTI) quando fu contattato per verificarne la disponibilità ad accettare il gravoso incarico di sostituire AMATO al vertice di un apparato che, sebbene incardinato nell'ambito del Ministero della Giustizia, era l'equivalente di un Ministero a sé. E cioè di essere affiancato da una persona di polso, energica e capace di sobbarcarsi l'enorme mole di lavoro che dirigere e riorganizzare il Dipartimento avrebbe comportato: come in effetti sarebbe avvenuto, con sincero sollievo dello stesso CAPRIOTTI, a dire di CIRIGNOTTA. E lo si evince anche da certe amare doglianze espresse nella citata lettera indirizzata da Francesco DI MAGGIO al Direttore CAPRIOTTI e rinvenuta da Tito DI MAGGIO sulla scrivania di suo fratello poco dopo la sua morte<sup>524</sup>).

E' chiaro che anche altre e più profonde ragioni – sulle quali infatti s'interrogava il compianto Loris D'AMBROSIO - debbono avere pesato, dovendosi dare atto che anche per quanto concerne la nomina di Francesco DI MAGGIO si registrò un preciso input del Presidente SCALFARO, come era notorio negli ambienti del DAP (cfr. FALCO e CIRIGNOTTA,) e ammesso dallo stesso DI MAGGIO (cfr. MORINI), che addirittura secondo alcune fonti (cfr. ancora CIRIGNOTTA) menava vanto del fatto che fosse stato il Capo dello Stato a volerlo per quel posto, traendone motivo per confidare nella sua inamovibilità.

---

<sup>524</sup> In particolare, nel respingere l'accusa di aver voluto espropriare le prerogative del Capo del D.A.P., propalata da serpi annidate all'interno Dipartimento (*"Non ho mai inteso espropriare alcuna tua prerogativa, anche se i serpenti di cui abbonda questa Amministrazione continuano a coltivare il disegno di contrapporci, per perseguire disegni destabilizzanti"*), lo scrivente non rinuncia a lanciare alcune stoccate: *"Penso tu mi possa dare atto che, nonostante le obiettive, note, difficoltà di gestione di questo Ufficio, mi sono sobbarcato di buon grado il peso di ogni sorta di attività (anche le più umili e le meno gratificanti). Ho sempre ripetuto che a tanto mi sono disposto e continuo a dispormi anche per spirito di affettuosa amicizia nei tuoi confronti, aparendomi doveroso liberarti da tutta una mole di incombenze che rischierebbero di trasformare le tue giornate in inferno (esattamente come sono le mie)"*.

E le annotazioni contenute nelle agende di CIAMPI certificano tale ricostruzione, aggiungendovi un elemento ulteriore, e cioè che a suggerire il nome del DI MAGGIO era stato il Capo della Polizia, Vincenzo PARISI, che all'epoca era in effetti uno degli esponenti ai vertici delle istituzioni più vicini e ascoltati da SCALFARO, come confermato da plurime fonti.

Orbene, traendo spunto dalla scarna annotazione già richiamata, il ragionamento accusatorio fatto proprio al giudice di prime cure è costretto a postulare che Francesco DI MAGGIO, prima di accettare l'incarico, sia stato *catechizzato* dal suo sponsor, cioè PARISI, sulla necessità in quel momento storico di attenuare la durezza del regime carcerario, sebbene non si rinvenga alcun elemento fattuale che possa convalidare che e come sia avvenuta tale catechesi.

Essa sarebbe però l'unica spiegazione possibile (e lo è: ma solo se ci si riferisce all'esigenza di far quadrare i conti del costruito accusatorio), perché se Giuseppe FALCONE, benché già designato dal Ministro CONSO, fu scartato in quanto ritenuto troppo duro, a beneficio di Francesco DI MAGGIO, che però aveva fama di essere a sua volta un duro non meno di FALCONE, allora vuol dire che, ad onta delle sue posizioni note e ribadite in occasione di pronunciamenti ufficiali, DI MAGGIO “deve” essere stato istruito a dovere da PARISI, su come interpretare il proprio ruolo e sulla necessità di assecondare l'esigenza di un nuovo corso, nel senso di un ammorbidimento della politica carceraria del Dipartimento, a partire da una maggiore flessibilità nell'applicazione del 41 bis. Salvo poi accorgersi soltanto tardivamente - chiosa ancora la sentenza a pag. 2270, finendo così per descrivere la figura e il ruolo avuto dal DI MAGGIO in tutta la vicenda a “utile idiota” - *della scelleratezza di quella linea, così fondamentalmente contraria alle sue idee*, dolendosene con l'amica Liliana (alla quale confiderà: “*mi hanno preso la mano*”).

E si assume conseguentemente che DI MAGGIO sia stato addirittura l'ispiratore di quella sorta di manifesto programmatico della nuova politica carceraria del D.A.P. condensato nel documento trasmesso al Ministro il 26 giugno, anche perché se quella era la nuova linea del DAP, essa non avrebbe potuto essere imposta dal debole

CAPRIOTTI, succube della personalità dominante del suo Vice (E sul punto la sentenza impugnata valorizza le fonti interne allo stesso DAP, che dipingono DI MAGGIO come il vero dominus *operativo e gestionale* del Dipartimento, trascurando però che esse si riferivano all'essere DI MAGGIO un punto di riferimento per tutte le questioni e le decisioni di carattere strettamente operativo o il disbrigo di pratiche urgenti su cui occorresse compulsare il Direttore, non per ciò che atteneva all'indirizzo politico del Dipartimento: v. in tali termini, PARISI, FALCO e CIRIGNOTTA).

Di contro si è accertato che quel documento rispecchiava un orientamento consolidatosi all'interno dell'Ufficio Detenuti ancora prima che DI MAGGIO venisse designato e nominato; che esso fu elaborato dai tecnici e i magistrati dell'Ufficio Detenuti, e tra loro dal dott. CALABRIA che, in realtà, nessuna interlocuzione ebbe in merito con Francesco DI MAGGIO, mentre è certo che il Presidente CAPRIOTTI lo approvò senza discussioni (e CAPRIOTTI nell'ansia di prendere le distanze da quel documento si è spinto a dire di averlo appena letto).

E mentre è certo altresì che il documento fu trasmesso al Ministro appena dieci giorni dopo la formale immissione dei nuovi vertici (e quindi venne elaborato prima ancora che Presidente e Vicepresidente potessero prendere cognizione delle immani problematiche che la nuova Governance del D.A.P. era chiamata ad affrontare), è una mera congettura che DI MAGGIO si fosse insediato prima di CAPRIOTTI e in tempo utile per studiare la questione e mettere a punto le nuove linee programmatiche. Anche a voler dare credito alle dichiarazioni di CAPRIOTTI, secondo cui egli di fatto non si sarebbe insediato, tra un'incombenza e l'altra prima, del 22 giugno trovando già in ufficio il DI MAGGIO, si sarebbe trattato comunque di una differenza di qualche giorno appena (in tal senso si è espresso anche il dott. CALABRIA che non esclude, pur non avendone un ricordo preciso, che DI MAGGIO possa essersi insediato prima di CAPRIOTTI, ma ritiene che sia stata solo questione di qualche giorno).

Ma soprattutto si è accertato che non fu DI MAGGIO a farsi paladino di quel documento. Al contrario, e a ulteriore riprova che non era stato lui a ispirarlo, chiamato (alla data del 5 luglio) dal Ministro a dare opportuni chiarimenti, in un appunto datato



14 luglio – e quindi successivo all’interlocuzione evidentemente avvenuta nel frattempo con il Ministro - appunto rivolto al consigliere BUCALO, che era il Direttore dell’Ufficio Detenuti, DI MAGGIO annota la sua piena identità di vedute con il Ministro circa la necessità che anche le posizioni di minore rilievo (dei detenuti sottoposti al 41 bis) venissero valutate singolarmente. E ciò significava disconoscere espressamente uno dei caposaldi delle proposte contenute nel documento del 26 giugno (non rinnovare, lasciando che spirasse il relativo termine di efficacia, tutti i decreti c.d. delegati, in quanto concernenti appunto le posizioni che si presumevano di minor rilievo sotto il profilo dello spessore mafioso o della pericolosità sociale); e, implicitamente, se ne sconfessava un altro (quello di operare un taglio lineare del 10% ai 41 bis applicati per decreto firmato dal Ministro).

E due giorni dopo, con provvedimenti emessi il 16 luglio, il Ministro rinnovò (quasi) in blocco i decreti che venivano a scadere tra il 20 e il 21 luglio<sup>525</sup>.

Sicché quella che poteva essere una prima e decisiva spallata al sistema carcerario, almeno per il settore relativo alle posizioni sottoposte al 41 bis - quantitativamente ridotto ma di grande rilievo strategico – fallì. E se un ruolo ebbe il DI MAGGIO in questa prima tappa dell’ipotizzato processo di erosione del 41 bis, esso fu quello, piuttosto, di presidiare la linea della fermezza.

D’altra parte, se davvero il DI MAGGIO, catechizzato dal suo sponsor Vincenzo PARISI, avesse sposato integralmente le nuove linee programmatiche consacrate

---

<sup>525</sup> In realtà, come si evince dall’elenco dei decreti emessi dal Ministro e non rinnovati alla scadenza, per 19 detenuti i decreti non vennero rinnovati, così recependosi la proposta che era stata elaborata dall’Ufficio Detenuti e sottoscritta dal Direttore CAPRIOTTI nella Nota in data 16 luglio 1993 a sua firma (ma l’epigrafe attesta la provenienza del documento dall’Ufficio Detenuti), con la quale erano state trasmesse (all’Ufficio di Gabinetto del Ministro) tre bozze di decreti ministeriali per la proroga del regime speciale ex art. 41 bis, comma 2 O.P. per complessivi 283 detenuti, su 304 posizioni da definire. Premesso che la proposta faceva riferimento all’appunto riservato n. 269/93 1.1.R del 26 giugno 1993 e *alle direttive impartite dall’Onorevole Ministro*, ivi si suggeriva infatti di non procedere al rinnovo per 19 detenuti, *“trattandosi di soggetti che, a parere di questo Dipartimento, sulla base dei fascicoli personali, non rivestono posizioni di particolare rilievo e comunque di promotori e organizzatori nell’ambito del sodalizio di appartenenza. Peraltro, per molti di essi l’attuale posizione giuridica non consentirebbe, neanche sotto il profilo formale, l’adozione del provvedimento”*.

nell'Appunto CAPRIOTTI del 26 giugno (o addirittura ne fosse stato l'ispiratore), perché avrebbe poi dovuto accorgersi della *scelleratezza di quella linea* solo a novembre del 1993, quando il Ministro CONSO decise di non prorogare tutti i decreti delegati venuti a scadenza, così mettendo in atto precisamente una delle proposte contenute nell'Appunto del 26 giugno?

Ma prima di verificare se il percorso successivo al 16 luglio '93, ovvero le proposte avanzate dai competenti uffici del DAP in occasione delle successive scadenze di decreti delegati o a firma del Ministro, forniscano indicazione di segno contrario, già questa prima acquisizione probatoria induce a riflettere su altre aporie del costrutto accusatorio.

Quest'ultimo postula che al DI MAGGIO – debitamente catechizzato dal suo sponsor PARISI - sia stata affidata in pratica la missione di pilotare il nuovo corso del Dipartimento in materia di politica carceraria. Ciò farebbe pensare però ad un disegno preordinato e concertato da tempo, che non poteva improvvisarsi su due piedi; e che però cozza con due circostanze non di poco conto.

La prima è che la designazione del dott. DI MAGGIO è avvenuta in modo del tutto estemporaneo e improvvisato, come se non si fosse minimamente pensato a quella soluzione già quando si decise di sostituire AMATO; e il problema si pose solo per rimediare alla scelta di CONSO, che aveva designato un soggetto certamente capace, ma che non poteva che essere invisibile alla cordata istituzionale propugnatrice di un nuovo corso. Giuseppe FALCONE, infatti, non solo era un duro, ma incarnava l'idea della continuità con la precedente gestione AMATO, di cui era stato infatti stretto collaboratore. E conosceva perfettamente la macchina organizzativa del Dipartimento avendovi lavorato dal 1978 fino al 1990 (e ricoprendo sempre ruoli apicali: Direttore dell'Ufficio sanitario; poi, dal 1980, Direttore dell'Ufficio Detenuti; poi, Direttore del Personale civile; indi, Direttore del personale militare). E in particolare conosceva l'Ufficio detenuti, avendolo diretto per anni. Inoltre, anche il Direttore CAPRIOTTI aveva espresso il suo assenso (Lo stesso CAPRIOTTI ha confermato che FALCONE doveva essere nominato suo vice; e FALCONE, a sua volta, ha dichiarato di avere

ricevuto una telefonata anche da CAPRIOTTI, che gli chiese se fosse disponibile per tale incarico. Sicché il contrordine dovette venire da più autorevoli sedi).

La seconda circostanza è che DI MAGGIO non fu destinatario di alcuna delega né per il 41 bis né di altra materia che rientrasse nelle competenze dell'Ufficio detenuti; e, contrariamente al precedente assetto, che prevedeva che il Vice direttore FAZZIOLI fosse altresì responsabile dell'Ufficio Detenuti, a capo dell'Ufficio Detenuti venne nominato un nuovo Direttore, nella persona del Consigliere BUCALO, il quale proveniva dalla Segreteria generale dove però si era occupato di tutt'altra materia (rassegna stampa, interrogazioni parlamentari), sicché era giocoforza che si appoggiasse e lasciasse consigliare da un collega molto più esperto di lui, qual era il dott. CALABRIA.

E soprattutto, non c'era bisogno di lui per avviare un nuovo corso che poteva contare su un orientamento consolidato in seno all'Ufficio Detenuti, convintamente favorevole, come s'è visto, non ad un ammorbidimento del 41 bis (forse), ma certamente (favorevole) ad un suo ridimensionamento quantitativo. Semmai, c'era il rischio che il suo protagonismo e l'invadenza con cui interpretava il suo ruolo di vice (al contrario di FAZZIOLI) potesse mettersi di traverso, se non gli fosse stato indicato un altro obiettivo di rilevanza strategica di cui aver cura.

E tale considerazione rimanda inevitabilmente al tema delle ragioni per cui DI MAGGIO accettò di andare a ricoprire un incarico che rappresentava per lui una scelta di vita oltre che professionale, perché non avrebbe più potuto rientrare in magistratura<sup>526</sup>. E induce a verificare se l'interesse a sua volta di PARISI a sponsorizzare la nomina del DI MAGGIO non fosse altro che quello di farne l'artefice – o il docile strumento - di un nuovo indirizzo di politica carceraria, in senso più permissivo e lasco, rispetto al modello di carcere duro ereditato dalla gestione AMATO.

---

<sup>526</sup> Con delibera del CSM del 13 ottobre 1993 venne disposta la cessazione del DI MAGGIO dall'Ordine Giudiziario per passaggio ad altra Amministrazione.

Ora, sulla prima delle due circostanze evidenziate, si obietta che il progetto di destinare DI MAGGIO al DAP, con funzioni apicali era maturato già diversi mesi prima, e addirittura fin dalla fine di febbraio 1993, quando DI MAGGIO propose a Olindo CANALI, che era stato suo uditore ai tempi in cui prestava servizio alla Procura di Milano e aveva conservato con lui un rapporto di stima e di amicizia, di seguirlo al DAP, dove aveva intenzione di trasferirsi, nella convinzione che il settore carcerario fosse divenuto un bastione avanzato della lotta alla mafia. E gliene parlò come di cosa fatta (*“sto per andare al DAP, si lo dava per certo, lo dava, era molto più di una intenzione.....Sicuramente mi disse: sto per andare al DAP....Lo dava quasi per certo, tanto è vero che non sarebbe venuto a chiedermi, se avesse avuto soltanto un'intenzione”*).

Ebbene, ricavare da queste dichiarazioni del teste CANALI la prova che già alla fine di febbraio 1993, nel medesimo frangente in cui l'esposto anonimo dei sedicente familiari dei detenuti mafiosi aveva raggiunto il Quirinale, il Presidente SCALFARO avesse deciso di sostituire AMATO, ovvero che tale volontà avesse ormai preso corpo *in termini di assoluta concretezza*, unitamente al progetto di destinare DI MAGGIO al suo posto o comunque con un ruolo di assoluto rilievo, significa avventurarsi in spericolate acrobazie sul piano logico probatorio. Anche perché lo stesso CANALI si dice certo che quella esternatagli dal DI MAGGIO di trasferirsi al DAP non fosse solo un'intenzione, perché lo conosceva bene e quindi sapeva che le sue intenzioni erano sempre seguite dai fatti. Ma l'unico dato certo che si ricava dalla sua testimonianza è che DI MAGGIO gli parlò solo di un'intenzione (*“Sì, ho detto intenzione, ma conoscendo DI MAGGIO e le sue intenzioni erano sempre seguite da...”*).

Peraltro, secondo la testimonianza di Liliana FERRARO per mesi si era parlato già nel '92, quando FALCONE era ancora in vita e poi ancora dopo la sua morte, di un trasferimento del DI MAGGIO al Ministero di Grazia e Giustizia; e anche nel '93, quando ancora Ministro della Giustizia era MARTELLI, il DI MAGGIO, nel periodo in cui era ancora a Vienna era tornato a esternarle il proposito di trasferirsi al Ministero. Poi, dopo che a MARTELLI era subentrato CONSO, DI MAGGIO le parlò

nuovamente del progetto di trasferirsi al Ministero, ma non più alla Direzione Generale Affari Penali bensì al DAP, poiché gli Affari Penali erano già adeguatamente “presidiato” da SINISI, D’AMBROSIO e dalla stessa FERRARO, per cui più opportuno che lui andasse al D.A.P perché quello del regime carcerario era un problema serio e bisognava vigilare sull’ applicazione del 41 bis e sull’attuazione nel settore carcerario di quelli che erano stati gli strumenti di lotta alla mafia ideati già da Giovanni FALCONE e in buona parte trasfusi nel decreto 8 giugno 1992.

Ora, possono anche valorizzarsi le fonti predette (CANALI e la FERRARO) a preferenza di altre fonti rappresentate da soggetti non meno vicini a Francesco DI MAGGIO che invece hanno riferito di avere appreso del suo proposito di trasferirsi al DAP, per andarvi a ricoprire l’incarico di Vicedirettore Generale, soltanto nei giorni in cui tale trasferimento era già in itinere (come Tito DI MAGGIO ed Eugenio MORINI), per inferirne che gli sponsor del DI MAGGIO lo avessero già da tempo in mente. Anche se resta ardita forzata l’ulteriore illazione che quel disegno sia maturato a seguito dell’esposto anonimo dei familiari dei detenuti mafiosi, pervenuto (anche) al Quirinale il 17 febbraio 1993.

Ma non si può poi, come invece fa la sentenza impugnata, ignorare le indicazioni univoche che le medesime fonti hanno rassegnato circa le ragioni per cui Francesco DI MAGGIO era interessato ad accettare quell’incarico. Ragioni su cui convergono tutte le fonti citate, inclusi CANALI e la FERRARO, e che sono assolutamente distoniche rispetto all’obiettivo di adoperarsi per un ammorbidimento della politica carceraria o un ridimensionamento dell’ambito di applicazione del 41 bis., o di fare del DI MAGGIO una pedina per favorire il conseguimento di quell’obiettivo. A meno di non voler ritenere che egli abbia parlato con lingua biforcuta non soltanto quando si trattò di esprimere il suo pensiero o di rappresentare la posizione del DAP in documenti e riunioni ufficiali o in pubbliche esternazioni, ma anche quando ne parlò in conversazioni private - e persino in momenti di sfogo personale: cfr. CRISTELLA e Tito DI MAGGIO - con le amiche e colleghe Liliana FERRARO e Livia POMODORO, con gli Ufficiali dei Carabinieri con cui intratteneva pure rapporti di

amicizia e frequentazione anche conviviale, come Eugenio MORINI e Giampiero GANZER; ed ancora, con il fratello Tito (il quale peraltro attribuisce a Giovanni FALCONE, sulla base di quanto confidatogli dal fratello, di avere instillato per primo in Francesco DI MAGGIO il proposito di andare a lavorare al DAP, proprio per farla finita con una gestione troppo permissiva del trattamento penitenziario riservato ai detenuti mafiosi), con il fido CRISTELLA, con il suo ex uditore giudiziario, Olindo CANALI con i suoi più fidati collaboratori (come sarà Salvatore CIRIGNOTTA, che DI MAGGIO volle a capo dell'Ufficio detenuti, non nascondendo la sua insoddisfazione per la gestione CALABRIA).

Piuttosto, il giudice di prime cure, proteso ad asseverare il costruito accusatorio, non s'avvede o minimizza – reputandoli non in contrasto con il movente principale della decisione di destinare DI MAGGIO al DAP - alcuni spunti offerti dalle testimonianze di Salvatore CIRIGNOTTA e del Generale Eugenio MORINI, quest'ultimo amico personale di Francesco DI MAGGIO con il quale aveva ripreso a frequentarsi da Giugno del '93, e con assiduità da settembre (era tra i partecipanti alle cene al ristorante "Il Fontanone" di cui ha parlato l'Ispettore CRISTELLA). Spunti che aiutano a comprendere le ragioni più recondite e meno ostensibili per le quali Francesco DI MAGGIO poteva avere interesse a trasferirsi al DAP e i suoi sponsor potevano avere interesse a piazzarlo in un posto così strategico.

In particolare, Salvatore CIRIGNOTTA ha riferito che all'indomani della defenestrazione di Nicolò AMATO, che aveva sorpreso tutti per modalità e tempi con cui era avvenuta la sua rimozione, cominciò a circolare negli ambienti del D.A.P., e segnatamente tra gli addetti alla Segreteria Generale, il sospetto che vi fosse un disegno per mettere il D.A.P. sotto controllo da parte dell'Amministrazione dell'Interno. E tra le voci circolate sulle possibili cause di quell'improvvisa – e inattesa, almeno nei modi – defenestrazione dei vertici del Dipartimento, vi fu quella secondo cui Nicolò AMATO era entrato in urto con PARISI per la pretesa di quest'ultimo di interferire

nella gestione delle carceri e nel trattamento dei detenuti. Le stesse voci accreditavano DI MAGGIO di buone entrate negli ambienti dei Servizi.

Per inciso, il “sospetto” di cui parla CIRIGNOTTA riecheggia quello adombrato nelle sue pur reticenti dichiarazioni da Adalberto CAPRIOTTI.

Questi nelle s.i.t. rese alla DDA di Caltanissetta il 6 dicembre 2011, dopo aver riferito delle frequenti visite che il Capo della Polizia era solito fare al D.A.P. (per questioni inerenti all’amministrazione o, talvolta, per dare non meglio precisati *suggerimenti*), ha confermato che la designazione di Francesco DI MAGGIO era stata sponsorizzata da un Amministrazione che non era quella della Giustizia e non era un’Amministrazione militare, sicché il cerchio si restringeva all’Amministrazione dell’Interno, e, in sua rappresentanza, al Capo della Polizia, Vincenzo PARISI, il quale, ha tenuto a rimarcare il dichiarante, *proveniva dai Servizi, proveniva dai Servizi*. E alla fine, incalzato dal P.M., ha confermato che erano stati i Servizi a volere Francesco DI MAGGIO al D.A.P., veicolando questo gradimento attraverso PARISI. Ma ha tenuto altresì a precisare che questa era solo una sua *opinione*.

Era però un’opinione conforme a voci circolate in ambienti qualificati del D.A.P. (e segnatamente tra gli addetti alla Segreteria generale, come rammenta CIRIGNOTTA) che accreditavano DI MAGGIO di legami con i Servizi. Voci peraltro raccolte anche da Nicolò AMATO, a dire del quale era addirittura risaputo che DI MAGGIO avesse rapporti con i Servizi (sebbene non possa precisare di che tipo), anche perché PARISI, prima di essere Capo della Polizia, era stato Capo del SISDE per tanti anni, ed *era una cosa che si sapeva che DI MAGGIO e PARISI erano amici, si conoscevano*<sup>527</sup>.

Non è un’opinione, però, quanto CAPRIOTTI ha riferito a proposito degli strascichi seguiti alla violenta lite tra DI MAGGIO ed il Ministro CONSO di cui CAPRIOTTI ebbe la ventura di essere testimone diretto. L’atteggiamento aggressivo, i toni arroganti

---

<sup>527</sup> Sul punto, il teste AMATO ha tenuto a precisare che «quando io mi permetto di dire che DI MAGGIO e PARISI si conoscevano....il grado di intimità ovviamente non posso saperlo, lo dico perché per anni io sono stato in un certo ambiente....nel quale questi dati erano conoscenza comune» (cfr. pag. 113-114 del verbale di trascrizione dell’udienza del 3.02.2015, deposizione di Nicolò AMATO).

e irriguardosi del DI MAGGIO nei riguardi del Ministro avrebbero meritato di essere adeguatamente sanzionati. Invece, non fu adottato alcun provvedimento da parte di CAPRIOTTI che si è giustificato al riguardo evocando le autorevoli protezioni di cui DI MAGGIO godeva. Anzi, sarebbe stato lo stesso CONSO a dirgli di non prendere alcuna iniziativa, perché DI MAGGIO non poteva essere toccato (“*non si può levare*”) e “*l’autorità di questo personaggio andava al di sopra*”. E CAPRIOTTI ha quindi confermato che in quel momento DI MAGGIO era inamovibile perché protetto dal Capo della Polizia PARISI.

Tornando a **Salvatore CIRIGNOTTA**, il teste non ammicca minimamente a suggestioni complottistiche, anzi getta acqua sul fuoco, quando precisa – riportandosi a posizioni espresse anche nella citata relazione a sua firma sullo stato di attuazione del 41 bis, che era fondata e condivisibile l’esigenza di un maggiore coinvolgimento delle forze di polizia per assicurare un flusso costante e aggiornato di informazioni che mettesse i competenti uffici del D.A.P. in condizioni di fare valutazioni appropriate delle singole posizioni dei detenuti, e in particolare quelli sottoposti al 41 bis.

Ma, detto questo, egli conferma quanto aveva dichiarato già al P.M. e cioè che «*Verosimilmente si voleva mettere il sistema carcerario sotto un certo controllo del Ministero dell’Interno anche in considerazione dei cambiamenti politici in corso a seguito dell’inchiesta “Mani Pulite”*».

Poi il teste spiega che «*dopo i fatti di Mani Pulite si era posto il problema della gestione, della possibilità di gestire i pentiti che erano in carcere, al fine della tutela o del danneggiamento, ora non so dire, della classe politica esistente, quindi questo interesse di gestire in un certo modo i...Di gestire in un certo modo i pentiti, poteva essere un interesse del Ministero dell’Interno*».

La questione atteneva quindi all’uso che si poteva fare delle dichiarazioni dei pentiti e ai rischi di strumentalizzazioni (a vantaggio o in danno di esponenti politici), e quindi era essenziale poter conoscere in anticipo sia la disponibilità di detenuti sottoposti al



regime speciale a collaborare, sia le eventuali informazioni che intendessero fornire o i temi di un'eventuale collaborazione.

Ora, sotto questo profilo, DI MAGGIO era evidentemente ritenuto l'uomo giusto al posto giusto (*“si pensa che DI MAGGIO fosse congeniale a questo sistema”*).

A dire di CIRIGNOTTA, (che però rimanda sempre alle voci raccolte all'interno del D.A.P.), il Presidente SCALFARO e il Capo della Polizia PARISI *«erano molto legati; e SCALFARO aveva sposato la tesi che fosse opportuno fare entrare tra virgolette il Ministero dell'Interno dentro l'Amministrazione delle carceri. Ma siccome AMATO è un uomo che non si sarebbe mai fatto mettere dentro altre persone ad interloquire su quello che c'era da fare delle carceri, evidentemente era un ostacolo»*.

In pratica, AMATO non avrebbe mai accettato le interferenze e intromissioni che PARISI aveva in mente<sup>528</sup>. Ma è certo che quella della gestione dei pentiti all'interno delle carceri era una questione che, dice CIRIGNOTTA, sarebbe tornata in auge anche anni dopo, quando a dirigere il D.A.P. andò CASELLI e si predispose un disegno di legge per istituire una sorta di task force deputata alla gestione unica dei pentiti, carcerati e non carcerati.

All'epoca dei fatti di causa, comunque, c'era uno spiccato interesse e una altrettanto viva preoccupazione per ciò che i pentiti potessero dire o non dire sui politici eventualmente coinvolti nelle indagini. E il pentitismo rischiava di diventare una mina vagante. Da qui l'interesse del Ministero dell'Interno, quale garante della stabilità politica nella lettura che ne offre CIRIGNOTTA, a poter venire a conoscenza di nuovi

---

<sup>528</sup> Soccorre a riprova della gelosa ed orgogliosa rivendicazione da parte di Nicolò MATO della propria autonomia nella sfera di attribuzioni proprie del “suo” Dipartimento, la testimonianza del dott. FALCO che rammenta l'episodio che è stato possibile datare alla fine di maggio del '93 e quindi pochi giorni prima della defenestrazione dello stesso AMATO, allorché questi sbottò a fronte della ritrosia del Ministro CONSO a firmare alcuni decreti da rinnovare - e che gli erano stati portati personalmente da FALCO mentre CONSO e AMATO erano in aeroporto reduci da una visita ispettiva perché era imminente la scadenza - sul rilievo che voleva prima acquisire i parere del Ministro dell'Interno. E in quel frangente AMATO ricordò al Ministro senza usare mezzi termini, che si trattava di materia di “loro” competenza e non avevano bisogno di chiedere il parere a nessuno.

“pentimenti”. E si può aggiungere, in consonanza con quell’interesse, la preoccupazione di SCALFARO di arginare la deriva di discredito per le istituzioni e di sfiducia dei cittadini che montavano unitamente agli scandali ormai quotidianamente legati alle cronache dell’inchiesta Mani Pulite, quale può evincersi anche dall’acclarato suo impegno per trovare una onorevole via d’uscita da Tangentopoli, che però non poteva essere il decreto “salvaladri” varato da CONSO).

Riecheggiano al riguardo le dichiarazioni di Gaetano GIFUNI, a proposito degli incontri che il Capo dello Stato ebbe con Francesco DI MAGGIO, forse anche prima che si insediasse al D.A.P.; e il suo ricordo (riemerso al dibattimento solo a seguito di contestazione in ausilio alla memoria di quanto aveva dichiarato deponendo al processo MORI/OBINU<sup>529</sup>), che comunque avessero ad oggetto la preoccupazione di SCALFARO di trovare una dignitosa via d’uscita da Tangentopoli. Ciò che, peraltro, riscontrerebbe la testimonianza di Tito DI MAGGIO sull’incarico ufficioso che suo fratello avrebbe ricevuto da SCALFARO, mentre ancora lavorava a Vienna come consulente giuridico dell’ambasciata italiana, di dare una mano in quel senso, fungendo da “ufficiale di collegamento” – secondo la metafora usata dallo stesso DI MAGGIO in uno dei suoi scritti per riassumere l’oggetto di quell’incarico – con la Procura di Milano. (Incarico che comunque non si sarebbe concretizzato, a dire di Pier Camillo

---

<sup>529</sup> Ivi, aveva dichiarato che il Presidente SCALFARO aveva visto il DI MAGGIO almeno una volta, fornendo anche un preciso riferimento temporale: «*all’epoca in cui si parlava soprattutto di Mani Pulite, perché il dottore DI MAGGIO, anche se non faceva parte del Pool, ma conosceva...Quindi si parlava quando ci fu il decreto CONSO, ma che cosa è questo provvedimento...il decreto CONSO quello che voleva attenuare o porre una pietra tombale su Mani Pulite*». a precisa domanda del P.M. se SCALFARO avesse convocato DI MAGGIO al Quirinale e DI MAGGIO sia andato a parlare con SCALFARO sempre a proposito dell’inchiesta Mani Pulite, aveva risposto: «*Sì, questo lo ricordo perché non dobbiamo solo pensare a DI MAGGIO quando era Sostituto Procuratore, ma quando era Sostituto Procuratore e aveva una grande confidenza con il Pool Mani Pulite e quindi può darsi che avesse pensato a qualche cosa che non fosse il colpo di spugna, ma fosse qualcosa che consentiva di uscire da Mani Pulite*». E non escludeva che se ne fosse parlato anche in un incontro successivo alla nomina del DI MAGGIO, «*sempre fermo restando che era un’attività come dire ufficioso di questo Magistrato, in quanto avente un rapporto con il pool di Milano*» E a seguito di contestazione, nel corso della deposizione resa all’udienza del 23.07.2015 del giudizio di primo grado di questo processo, ha confermato tali dichiarazioni (cfr. pag. 80-81 del verbale di trascrizione udienza del 23.07.2015).

DAVIGO, il quale ammette che all'epoca si fosse parlato anche con DI MAGGIO di possibili soluzioni tecnico-giuridiche, alle vicende di Tangentopoli, ma non ha notizia che quei discorsi si fossero concretizzati in un incarico conferito allo stesso DI MAGGIO. E gli fa eco Eugenio MORINI, amico personale del DI MAGGIO, che ha dichiarato di non avere mai avuto notizia di un qualsiasi incarico conferitogli per venire a capo di Tangentopoli).

I giudici del processo MORI/OBINU non escludono che l'interesse di SCALFARO ad avere con DI MAGGIO quel genere di interlocuzione possa essersi rinnovato anche dopo e proprio in relazione alla sua nomina a Vice Direttore del D.A.P., sotto il profilo che «la nomina del dr. DI MAGGIO alla vice direzione del DAP, oltre che accontentare le sue aspirazioni (strettamente connesse anche con la possibilità di svolgere un utile ruolo nel contrasto alla mafia), poteva essere funzionale pure all'auspicato ripristino di condizioni di trattamento dei detenuti più civili, come suggerisce il seguente, ulteriore brano del menzionato dattiloscritto: *<Parlerò delle prigioni guardandole dalla parte dell'Amministrazione che dovrebbe governarle, irrimediabilmente convinto che proprio dalla parte dell'Amministrazione deve essere iniziata l'azione di radicale riforma per restituire il mondo penitenziario ai livelli di decenza imposti da regole minime di civiltà.>*

Infine, si potrebbe considerare anche che nella indagine "mani pulite" l'aspetto che poteva riguardare la Amministrazione Penitenziaria non era affatto secondario, essendo la stessa inchiesta notoriamente nata e progredita a mezzo del massiccio ricorso alla carcerazione preventiva degli indagati ed alle pronte ammissioni di quasi tutti gli interessati, incapaci di resistere a disagioli permanenze in cella (si ricorderà che qualche anno più tardi il Presidente SCALFARO ebbe a stigmatizzare esplicitamente tale metodo di indagine, utilizzando la frase "tintinnar di manette"). In buona sostanza, non era affatto irrilevante il modo con cui venivano sistemati in carcere gli indagati colpiti da ordinanza di custodia cautelare, modo che chiamava in causa immediatamente competenze della Amministrazione Penitenziaria» (cfr. pag. 790-791 della sentenza in atti).

In ogni caso, l'interesse dell'Amministrazione dell'Interno, e segnatamente del capo della Polizia PARISI alla gestione dei pentiti in carcere, rimanda, per intuibili connessioni operative e possibili interferenze, alla problematica dei colloqui

investigativi, e induce a rimeditare certi contenuti testimoniali che comproverebbero l'attenzione riservata da Francesco DI MAGGIO, nell'ambito dell'impegno profuso quale Vice Direttore del D.A.P., proprio ai colloqui investigativi e all'attività di raccolta di informazioni sensibili sulle posizioni dei detenuti sottoposti al 41 bis o in predicato di esserlo.

Tale tema fu certamente oggetto di sue interlocuzioni con Mario MORI, che da tempo vi era parimenti interessato, come confermato dal Generale GANZER e da Liliana FERRARO (quest'ultima rammenta come se ne fosse parlato anche in occasione di una o più cene con MORI nel mese di luglio del '92, e dopo la strage di via D'Amelio).

E ne parlarono sia il 27 luglio 1993 (al riguardo appaiono funamboliche le argomentazioni sulla base delle quali il giudice di prime cure ha escluso che la scarna annotazione riportata sotto quella data nell'agenda di MORI, e cioè "probl. detenuti mafiosi" potesse includere il tema dei colloqui investigativi, sia pure in relazione alla condizione e al trattamento dei detenuti sottoposti al 41 bis, sol perché se ne sarebbe parlato il 22 ottobre, quando MORI tornò a fare visita a DI MAGGIO al D.A.P. insieme al Generale GANZER; e questi ne riportò l'impressione che fosse la prima volta che MORI e DI MAGGIO ne parlassero. Ma GANZER era all'oscuro del fatto che MORI e DI MAGGIO si fossero già incontrati per parlare di problematiche attinenti ai detenuti mafiosi), sia il 22 ottobre 1993.

Né, per inciso si comprende come il giudice di prime cure possa, senza avvedersi della contraddizione in cui incorre, dare per provato che nel colloquio del 22 ottobre si parlò dei colloqui investigativi, quando ciò gli serve a escludere che anche il colloquio del 27 luglio vertesse sulla stessa tematica. Salvo poi additare in quello stesso colloquio del 22 ottobre un indizio delle istruzioni che MORI avrebbe dato a DI MAGGIO al fine di orientare a dovere la scelta del Ministro CONSO, nel senso di non prorogare i decreti di cui era imminente la scadenza.

Quanto ai contenuti testimoniali che denoterebbero l'interesse di Francesco DI MAGGIO alla gestione dei pentiti in carcere, si fa riferimento alle testimonianze di Giuseppe FALCONE e di Andrea CALABRIA, nonché a quelle di Eugenio MORINI

e del Generale MASTROPIETRO: testimonianze che danno forza e credibilità alla chiave di lettura offerta da Loris D'AMBROSIO nella sua seconda deposizione testimoniale e prima ancora nelle libere esternazioni captate a sua insaputa nella conversazione con il Senatore MANCINO, intercettata il 25 novembre 2011.

In particolare, **Andrea CALABRIA**, come si ricorderà, dinanzi a questa Corte ha ribadito come DI MAGGIO avesse suoi imperscrutabili canali attraverso i quali veniva a sapere, molto prima che l'Ufficio detenuti ne avesse sentore, di nuovi pentimenti da parte di detenuti in carcere; e in assoluta autonomia predisponendo le operazioni necessarie per trasferirli in altro luogo di detenzione.

**Giuseppe FALCONE** ha riferito di un episodio, che gli fu raccontato, quando già DI MAGGIO era morto, da un Ispettore di Polizia penitenziaria che aveva prestato servizio al carcere di Parma nel periodo in cui DI MAGGIO era Vice Direttore del D.A.P.: episodio che denoterebbe come DI MAGGIO non fosse alieno a certi comportamenti praeter o contra legem nel gestire i colloqui investigativi (come l'accedere in piena notte in carcere, senza essere munito di alcuna autorizzazione, ma facendo valere la sua carica di Vice Direttore per un colloquio con un detenuto al 41 bis).

**Ennio MASTROPIETRO**, generale dei Carabinieri che, dopo aver fatto parte dei servizi di sicurezza era andato a dirigere il Servizio di Sicurezza degli Istituti di Pena (SICURUPENA) dall'ottobre del '92 al dicembre del '95, quando il Servizio fu definitivamente soppresso. Non si trattava di un vero e proprio servizio segreto, ma aveva il compito di provvedere alla sorveglianza delle carceri, soprattutto quelle di massima sicurezza, e intervenire in caso di necessità. La sorveglianza esterna era affidata a nuclei speciali di Carabinieri. Ma compito del Servizio era anche quello di comunicare pareri, richiedere assistenza e fornire informazioni al Ministero di Grazia e Giustizia, ma anche al Ministero dell'Interno e al Ministro della Difesa. Inoltre, poteva valutare le misure di sicurezza adottate dai direttori delle carceri (per vagliarne l'adeguatezza) e quindi esercitava un controllo "occhiuto" sul DAP che non sempre era gradito ai vertici del Dipartimento, per cui doveva muoversi con prudenza.

Periodicamente visitavano le carceri e se acquisivano informazioni utili, ne riferivano al Ministro, tenendo presente che gli addetti al Servizio avevano anche compiti di polizia giudiziaria e quindi, se avessero acquisito una notizia criminis avrebbero poi dovuto riferirne (anche) all'A.G..

In relazione sempre al tema della sicurezza nelle carceri, MASTROPIETRO ha riferito che all'epoca erano molto frequenti le evasioni, e che la sicurezza "esterna" al carcere veniva difesa *anche guardando l'interno degli istituti. Ecco perché i direttori degli istituti di pena avevano poi l'obbligo di riferire a me quando li interpellavo sempre su argomenti della sicurezza.* Esclude però che questa attività di acquisizione di informazioni venisse espletata attraverso colloqui con i detenuti ("*mai dai detenuti, sempre, si parlava sempre con il direttore delle carceri*").

Il teste, come si ricorderà ha riferito che i suoi rapporti con il Direttore AMATO, per quanto cordiali e cortesi, erano ispirati a reciproca diffidenza, ma peggiorarono decisamente con l'arrivo al D.A.P. di CAPRIOTTI – al quale inizialmente MASTROPIETRO, così ha detto, si appoggiò, mantenendo con lui rapporti distaccati e prudenti, ma corretti – e soprattutto di Francesco DI MAGGIO; tanto che nel mese di maggio del 1994 questi decretò la soppressione del Servizio, anche se poi tale decisione fu (temporaneamente) revocata, grazie ad una circolare del Capo della Segreteria del Ministro.

Ebbene, MASTROPIETRO imputa i motivi di contrasto con DI MAGGIO alle comunicazioni e alle informazioni che inerivano alla gestione del 41 bis, materia che a suo dire era delegata al DI MAGGIO – ma evidentemente come già era accaduto a CALABRIA il suo ricordo, o la sua conoscenza dei fatti sono inquinati dalla percezione del protagonismo del vulcanico Vice Direttore, che in realtà non ebbe mai alcuna delega in materia, né da CAPRIOTTI né dal Ministro CONSO - e rispetto alla lo stesso DI MAGGIO gli faceva avere le notizie con il contagocce.

In sostanza, ha detto MASTROPIETRO, « *il maggiore interesse di Sicurpena era di avere aggiornamenti sulla situazione dei detenuti di massima sicurezza, dei detenuti appartenenti alle cosche mafiose e quindi avevo interesse al 41 bis..... perché a me*

*tutto sommato occorre sapere chi dei detenuti appartenenti alle cosche fosse sottoposto al regime del 41 bis e dove fosse allocato, questo era il mio interesse, che tipo di trattamento nell'ambito del 41 bis non mi interessava, né mi interessava sapere precedentemente quali erano i candidati diciamo al 41 bis... ».*

Alla sua estromissione, sua e dell'intero Servizio, si arriverà, per volere di DI MAGGIO, nel maggio o giugno del '94, ma già a settembre del '93 DI MAGGIO gli aveva espresso tutta la sua contrarietà agli interventi di SICURPENA (*“non gradiva che io girassi per le carceri...Sì però non me lo poteva impedire...Era nella mia...Nei compiti istituzionali”*) e gli aveva detto espressamente che da quel momento l'attività di coordinamento del D.A.P. con i vari organismi investigativi per la raccolta delle informazioni sarebbe stato curato direttamente da lui insieme al Capo della Polizia PARISI, cui DI MAGGIO era molto legato. Tanto che MASTROPIETRO ne ricavò l'impressione che anche sulla gestione del 41 bis ricevesse direttive da PARISI.

E PARISI, all'epoca, secondo quanto dichiarato al P.M. da MASTROPIETRO il 18 novembre 2011, *“aveva molti dubbi sull'art. 41 bis Ordinamento Penitenziario”*: dichiarazione che a MASTROPIETRO è stata contestata al dibattimento dopo che aveva negato che PARISI avesse manifestato perplessità sul mantenimento del 41 bis; ma il teste ha replicato di non poterlo confermare, perché non ne ha ricordo (*“In questo momento non lo ricordo sto particolare, comunque io...In questo momento non posso confermarlo”*).

Ora, al di là delle ondivaghe dichiarazioni rese da MASTROPIETRO sui presunti orientamenti di PARISI in ordine all'efficacia o all'opportunità del 41 bis, e al di là alle sue *sensazioni o impressioni* circa il fatto che DI MAGGIO ricevesse direttive da PARISI in questa materia, il dato certo che emerge alla sua testimonianza è che DI MAGGIO era interessato a curare personalmente l'attività di raccolta di informazioni propedeutica alla gestione del 41, (sotto il profilo dell'istruzione delle relative pratiche), assumendo come referente esclusivo del DAP il Capo della Polizia PARISI (*“Quando io andai e ne parlai direttamente con lui, a viso aperto, lui mi disse candidamente: il coordinamento del Dap è adesso con Parisi. E capii che cercavano*

*di chiudermi la strada e probabilmente di arrivare allo scioglimento di Sicurpena”)* e determinato ad estromettere SICURPENA dal DAP, per affidare i suoi compiti ad apparati della Polizia di Stato (diretta all’epoca da Vincenzo PARISI).

**Eugenio MORINI**, legato da rapporti personali e di amicizia con DI MAGGIO fin dal 1983, quando si erano conosciuti per ragioni d’ufficio all’epoca in cui il DI MAGGIO prestava servizio alla Procura di Milano, ha riferito DI MAGGIO, una o due settimane prima che si insediasse nel nuovo incarico— ma non di più, perché gli disse che il trasferimento era imminente -, gli telefonò per informarlo che stava per trasferirsi a Roma per assumere, per volontà del Colle, l’incarico di Vice Direttore del D.A.P., e gli chiese anche di seguirlo in quella nuova avventura professionale come Capo di Gabinetto (o qualcosa del genere). Invito che egli declinò, anche perché aveva già maturato altra scelta e cioè quella di transitare nei ranghi del SISMI, dove effettivamente prese servizio a partire dal 1° settembre 1993.

In quel frangente, Francesco gli disse che aveva in animo di creare una struttura investigativa interna al circuito penitenziario e articolata per singoli istituti, ricalcando in sedicesimo la struttura dell’Arma. Era, in sostanza, un progetto di organizzazione perfettamente in linea con la sua (di DI MAGGIO) visione della lotta alla mafia. E deve convenirsi che anche la proposta rivolta a MORINI di trasferirsi anche lui al DAP con un incarico di particolare delicatezza era sintomatico degli intendimenti del DI MAGGIO che all’epoca sapeva già che MORINI stava a sua volta per trasferirsi al SISMI.

In effetti, dice MORINI, “*aveva un indirizzo di intelligence, dopo quello inquirente*”, intendendo per intelligence essenzialmente la raccolta di informazioni.

Si trattava quindi di una sorta di prosecuzione con altri mezzi della sua attività di magistrato inquirente, nel senso che la sua idea era di utilizzare l’ambiente carcerario come miniera cui attingere informazioni preziose per le indagini e la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata (Un concetto che richiama quello che Olindo CANALI attribuisce al DI MAGGIO a proposito della sua convinzione che la lotta alla mafia si



fosse ormai trasferita all'interno delle carceri, o almeno che quest'ultimo fosse divenuto un bastione avanzato dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata). E a tal fine voleva istituire appositi reparti (di Polizia penitenziaria) deputati a compiti di *raccolta informativa, di conoscenza, di investigazioni anche all'interno* del mondo carcerario.

MORINI esclude però che vi siano state poi connessioni operative con le attività del SISMI, anche perché i compiti istituzionali del SISMI come adesso dell'AISE sono proiettate verso l'estero, per la difesa di minacce provenienti alla sicurezza dello Stato dall'estero. Mentre non esclude che ci possa essere stato a livello teorico una collaborazione “formativa” (*“A livello di discussione ci può essere stato, no? Diciamo come, che ne so si fa la raccolta delle informazioni, la disseminazione, l'analisi, l'elaborazione. Ci può anche essere stata, insomma”*)<sup>530</sup>.

Il discorso di MORINI con DI MAGGIO rimase a livello teorico, come discussione e confronto su quel progetto di creazione di una rete di intelligence all'interno delle carceri, ma DI MAGGIO non si spinse a specificare, a dire di MORINI, che uso intendesse poi fare delle informazioni raccolte.

Ma che DI MAGGIO si fosse adoperato in qualche modo per realizzare quel disegno trapela in filigrana dalle dichiarazioni del dott. CALABRIA, quando dice che il dinamico Vice Direttore era sempre il primo a venire a conoscenza del proposito di un detenuto di collaborare con la giustizia; nonché dalla testimonianza di Giampiero GANZER, il quale, a proposito dell'incontro del 22 ottobre cui lui stesso accompagnò MORI, ha confermato che al di là dei convenevoli di una visita di cortesia e amichevole per quanto lo concerneva il motivo specifico stava nell'interesse dello stesso GANZER, condiviso da MORI, a che DI MAGGIO segnalasse loro «*eventuali soggetti mafiosi che palesassero dei segni di possibile cedimento, di possibile collaborazione, in modo tale da procedere con dei colloqui investigativi per sondarne la volontà e per ottenere eventualmente delle collaborazioni*». Ma quando gli è sato

---

<sup>530</sup> Cfr. deposizione di Eugenio MORINI, pag. 63 del verbale di trascrizione udienza del 30.03.2017.

chiesto per quale ragione si fossero rivolti proprio a DI MAGGIO, invece che al Direttore CAPRIOTTI o altro funzionario, ha spiegato che, al di là del rapporto personale che lo legava al primo (ragione per la quale GANZER avrebbe in pratica accompagnato MORI a fare visita a DI MAGGIO, poiché tra i due, se già si conoscevano, poteva esserci al più *un mero rapporto formale*), essi erano interessati a sfruttare le opportunità offerte dallo strumento dei colloqui investigativi e, a tal fine, occorre cogliere eventuali segni di cedimento dei detenuti sottoposti al 41 bis che potessero essere propedeutici ad un eventuale avvicinamento per i colloqui predetti: e *di fatto era DI MAGGIO che, attraverso i suoi sensori nelle varie carceri, poteva avere queste percezioni.*

E agli stessi temi ci riportano alcuni dei passaggi salienti della conversazione intercettata il 25 novembre 2011 tra il Senatore MANCINO e il dott. Loris D'AMBROSIO (che all'epoca era Segretario Generale del Quirinale, nominato per tale incarico dal Presidente NAPOLITANO) e delle dichiarazioni rese al P.M., anche a chiarimento ed esplicitazione di quei passaggi, il 16 maggio 2012, ossia la seconda volta che fu escusso nell'ambito delle indagini preliminari di questo procedimento.

La conversazione predetta, nelle parti che concernono le questioni sul 41 bis, gli interrogativi e i dubbi sulle ragioni del "dirottamento" di Francesco DI MAGGIO al D.A.P., quando si sapeva invece – o almeno così sapeva D'AMBROSIO – che fosse in predicato di andare al Ministero, e l'identificazione dell'entità superiore che l'aveva voluto così fortemente da superare la mancanza di requisiti per la nomina e l'inesperienza del DI MAGGIO (che in effetti, a differenza di altri potenziali candidati non aveva mai messo piede al Dipartimento); nonché il ruolo (descritto in termini ben diversi da come D'AMBROSIO ne avrebbe parlato nella reticente deposizione del 20 marzo 2012) che lo stesso D'AMBROSIO aveva avuto nel confezionare il decreto di nomina del neo Vice Direttore del D.A.P., trae spunto da un commento sulla deposizione testimoniale resa da Sebastiano ARDITA e sui temi in essa lueggiati, a partire dall'esposto anonimo dei sedicenti familiari di detenuti mafiosi di Pianosa (*"D'AMBROSIO: adesso l'unica cosa è questo discorso che probabilmente... questa*

*storia del 41 bis, dopo la deposizione di Ardita, obiettivamente... adesso l'unica cosa è questo discorso che probabilmente... questa storia del 41 bis, dopo la deposizione di Ardita, obiettivamente... no, perché qui la cosa singolare di questa vicenda... Forse ecco il motivo, eh... In quella famosa lettera del 41 bis, no?..... rifaccio riferimento... ehm... La richiesta al Penitenziario di avere notizie su questa... cioè, sulla situazione carceraria di questi parenti, no? Dei boss e compagnia. Viene dalla Polizia, no? Cioè, praticamente, da quello che io ho capito, la famosa lettera mandata a Scalfaro... ...sarebbe stata mandata anche ad altri. E alla Polizia Penitenziaria arriva con richiesta di notizie, no? Che viene rigirata e la Polizia Penitenziaria risponde, vagheggia e non... o non risponde, questo non l'ho capito ancora... eh, praticamente... uhm... a una richiesta della Polizia di Stato. Non so se mi sono spiegato.... cioè di questa lettera del febbraio, non mi ricordo che mese era, tra il minatorio e no sul 41 bis che avrebbe ricevuto Scalfaro, e Scalfaro, anche altre autorità? Questo può essere l'unico... tema nuovo perché...”).*

Poco prima MANCINO aveva informato l'interlocutore di essere stato citato per essere sentito dalla Procura di Palermo, ma verosimilmente su altri temi perché di quella vicenda potevano al più chiedergli se PARISI gliene avesse parlato (della lettera). Ma a D'AMBROSIO risponde che, per quello che era il suo ricordo, PARISI non aveva parlato di nessuna lettera, ma aveva espresso certe posizioni in seno al Comitato di Sicurezza (riferendosi probabilmente alle riunioni del Comitato di Sicurezza tenutesi alla Prefettura di Napoli sui fatti di Poggioreale nel febbraio del 1993, quando in effetti PARISI si espresse a favore di un ripensamento della decisione di applicare il 41 bis ai due penitenziari napoletani, che era scattata a seguito dell'omicidio del Brigadiere CAMPANELLO).

D'AMBROSIO si sofferma ancora sulla singolarità della circostanza per cui la lettera pervenuta a SCALFARO e, forse, anche ad altri destinatari, non era mai stata trasmessa all'Archivio di Stato, come di regola avveniva per le missive indirizzate al Capo dello Stato, benché risultasse essere stata poi trasmessa dalla Polizia di Stato alla Polizia penitenziaria con richiesta di notizie (“*Perché il problema è: questa lettera arrivata a*

*Scalfaro tra gli altri... non so poi gli altri intestatari, altri destinatari... eh, in fondo dovrebbe stare più qua! Cioè io questo ragiono così, no? Cioè, voglio dire, nell'Archivio di Stato, nell'Archivio... no, di Stato, nell'Archivio Centrale nostro, cioè dove noi versiamo tutto ciò che arriva al Capo dello Stato. Quindi la cosa strana è che qui io posso dire che non è mai arrivata una richiesta, di questo genere. Cioè per trovare questa le... non se... mmh... o vedere se Scalfaro c'aveva scritto un appunto, qualche cosa, boh, non lo so").*

Il commento di MANCINO a questo punto è che SCALFARO aveva l'autorità e le entrate sufficienti a permettergli di imporre un ripensamento sull'applicazione del 41 bis ("MANCINO: *ma poi Scalfaro era in rapporti tali da consentirsi anche di dire: ma sta storia del 41 bis può essere rivista*"). E tuttavia né SCALFARO né PARISI gli dissero mai che fosse necessario un alleggerimento; e allora i due interlocutori – che sembrano sul punto dare per scontato che l'alleggerimento vi fu, alludendo alla vicenda dei decreti non rinnovati a novembre, o forse anche a quelli non rinnovati nel mese di maggio - convengono che a quel risultato si sia pervenuti attraverso colloqui riservati di SCALFARO con persone che gli davano particolari garanzie di affidabilità, e fanno i nomi di PARISI e di CONSO.

Quanto allo scontro che si sarebbe verificato tra CONSO e il Vice di CAPRIOTTI, di cui pure aveva parlato ARDITA, il Senatore MANCINO era propenso a ritenere che in effetti CAPRIOTTI si fosse disinteressato della vicenda e avesse solo assistito alla lite (e anche in questo caso sembra che i due interlocutori si riferiscano alla vicenda del mancato rinnovo dei decreti applicativi del 41 bis, dando quindi per scontato che lo scontro di cui aveva parlato ARDITA si riferisse proprio a quella vicenda. Ma d'altra parte in questi termini si era espresso lo stesso ARDITA).

A questo punto D'AMBROSIO, nel confessare la propria difficoltà ad orientarsi e a capire cosa fosse successo ("*mah, perché guardi io francamente non riesco a capirci niente. Cioè, no... no... mi sfugge tutto, non capisco proprio più... cioè, che cosa è successo non lo riesco proprio a capire*"), punta il dito, come momento tipico dell'intera vicenda, sulla nomina di DI MAGGIO a Vice Capo del D.A.P., passando

per la nomina a Dirigente Generale attraverso un D.P.R., quando invece un mese prima di morire Giovanni FALCONE gli aveva parlato del progetto di far venire DI MAGGIO al Ministero a lavorare con lui o all'Ufficio Cooperazioni internazionali o all'Ufficio Estradizione, ma sempre nell'ambito della Direzione Generale Affari penali; e quindi sarebbe stato logico che, morto FALCONE, il DI MAGGIO desse corso a quel progetto andando a lavorare con la FERRARO. E invece, “Di Maggio viene dirottato con un provvedimento sui generis, o comunque singolare, al Dipartimento. Non so se... se mi sono spiegato? Allora: chi ce l'ha mandato? Perché è arrivato là? Questo è il problema che... che francamente, io... io ricordo e l'ho detto anche... ricordo chiaramente il Decreto scritto... D.P.R. scritto nella stanza della Ferraro. Il D.P.R. che lo facevo Capo del... Vice Capo del DAP”.

E sempre D'AMBROSIO rimarca che mai CONSO si sarebbe preso una simile responsabilità, di fare una tale forzatura delle regole (non avendo DI MAGGIO i requisiti per la nomina), senza un'autorevole spinta dall'alto. Ricorda che all'epoca c'era la POMODORO (Capo di Gabinetto) la FERRARO (Direttore degli Affari Generali) e CONSO ministro della giustizia. E c'era Gaetano GIFUNI *qui*, (alludendo a dove si trovava lui, D'AMBROSIO in quel momento e cioè al posto di Segretario Generale del Quirinale) *Ma nulla poteva essere stato fatto senza che ci fosse un “va bene”*.

E allora sta qui il cuore del problema, a parere di D'AMBROSIO: “Cioè come... è andato via Nicolò Amato, benissimo, ma come passa in testa di fare... a chi passa in testa di fare Ciccio Di Maggio Vice Capo Dipartimento? Cioè lui non aveva neanche preso possesso nell'ufficio dove doveva andare con Falcone, capito... cioè questo era il concetto .... allora chi ha avuto la bella pensata di farlo Vice Capo del Dipartimento? Qui è il busillis, diciamo così, lasciando perdere il... la finalit , che io ancora non ci voglio andare a capire, ma... a chi   venuto in mente!?! Non so se...? A uno che, oltretutto, gli vai a dire... cio  che gua... che va a guadagnare di meno. Eh, eh... queste secondo me sono... sono delle cose strane che sono accadute in quel periodo”.

MANCINO a questo punto ipotizza che DI MAGGIO possa essere stato scelto proprio perché favorevole all'alleggerimento (“sì, ma se lui era favorevole all'all...all'alle... all'alleggerimento... eh, si può anche...”). Ma D'AMBROSIO è di tutt'altro avviso:

“D'AMBROSIO: ma io non credo che lui fosse tanto favorevole all'alleggerimento. Io credo che lui fosse di un'altra idea, no? Non so se...? Ci fossero due scuole di pensiero per intendersi; una era l'alleggerimento del 41 bis, no?”

MANCINO: sì.

D'AMBROSIO: l'altra era, contestualmente; il colloquio investigativo e consentire più agevole accesso nelle carceri agli amici di Ciccio Di Maggio. Non se umh...? Cioè che c'erano due manovre a tenaglia. Questa è la mia idea. Cioè voglio dire, io... Francamente di dire che Franco Di Maggio fosse favorevole all'alleggerimento del 41 bis lo escluderei; che Franco Di Maggio fosse favorevole a un alleggerimento del 41 bis nei confronti di soggetti che in qualche modo collaboravano e... ma non formalmente, ma come confidenti, no?

MANCINO: sì, certo.

D'AMBROSIO: ecco, io lì, viceversa, sarei... sarei dell'idea che sicuramente era così. E così si spiegano pure le deposizioni di Calabria, le deposizioni di Capriotti. Non se umh...? Cioè, diciamo, è come se si lavorava su due canali oppo... diversi... non so se umh...?

MANCINO: e lo so. E io in tutto questo...

D'AMBROSIO: lei secondo me...

MANCINO: che cosa potrei dire?

D'AMBROSIO: ...non ha saputo niente mai, perché questo era un discorso che riguardava; per la parte 41 bis, alleggerimento 41 bis, Mori, Poliz... Parisi, Scalfaro e compagnia<sup>531</sup>; per la parte invece di..di... di colloqui investigativi un po', diciamo...

---

<sup>531</sup> E' di tutta evidenza il lapsus che segna l'incipit della frase riportata nel testo, quando il parlante cita MORI insieme ai soggetti che propugnano la linea favorevole all'alleggerimento del 41 bis. Infatti, dice “MORI, Poliz...” E subito si corregge: “PARISI, SCALFARO e compagnia”. E infatti, tra i propugnatori dell'altra linea, contrapposta alla prima, annovera “DI MAGGIO, MORI e compagnia”; e questa era la cordata favorevole ai colloqui investigativi “un po’

*euhm.. chiamiamoli così... ehm... non so come dire, un po' sconsiderati oppure almeno... almeno, almeno un po' facili, ecco, così. Eh, eh... da parte Di Maggio Mori e compagnia. Io credo che sia questo stato il... Perché la dichiarazione che rende Calabria, all'epoca Direttore... sulla condotta di Di Maggio, sull'accentramento delle cose, sulle... è tipicamente, uhm... della persona che certe cose se le deve vedere lui. Non per nulla lui aveva come più intimo amico dentro il DAP il Generale Ragosa, che era il capo delle squadrette. ....”.*

In sostanza, secondo D'AMBROSIO, il DI MAGGIO era favorevole ad una gestione selettiva del 41 bis, ovvero era propenso non già ad un alleggerimento generalizzato e indiscriminato del regime di detenzione speciale, ma ad una sua graduazione mirata a beneficio di quei detenuti che dessero segno di poter essere avvicinati, attraverso i colloqui investigativi, per divenire fonti confidenziali, prima che collaboratori di giustizia; che era esattamente il disegno che avevano in mente GANZER e MORI.

E solo in questo senso poteva ritenersi che DI MAGGIO fosse favorevole ad un alleggerimento del 41 bis (*“che Franco Di Maggio fosse favorevole a un alleggerimento del 41 bis nei confronti di soggetti che in qualche modo collaboravano e... ma non formalmente, ma come confidenti, no?”*).

Si lavorava dunque, all'interno degli apparati istituzionali, su due piani e attraverso canali opposti o almeno diversi tra loro. E D'AMBROSIO chiarisce quali fossero questi due diversi canali, e cioè per la linea dell'alleggerimento tout court del 41 bis, *PARISI, SCALFARO e compagnia*; mentre per la linea di agevolare *colloqui investigativi un po', diciamo... euhm.. chiamiamoli così... ehm... non so come dire, un po' sconsiderati oppure almeno... almeno, almeno un po' facili*, erano schierati *DI MAGGIO, MORI e compagnia*.

---

sconsiderati” o “un po' facili”. Lo conferma lo stupore spontaneamente manifestato dal D'AMBROSIO quando il P.M., nel corso dell'escussione del 16 maggio 2012 gli ha letto quel passaggio dell'intercettazione in cui il nominativo di MORI figura anche nella prima parte, quella che si riferisce alla cordata favorevole all'alleggerimento del 41 bis: *«Aspetti, no, la prima parte, mi dica...MORI compare due volte?»*. Il dichiarante si stupisce di aver potuto collocare MORI in entrambe le “compagnie”; e infatti si era trattato solo di un lapsus linguae, ma subito corretto.

E, sempre ad avviso del dott. D'AMBROSIO, ben potevano comprendersi, in tale scenario, le dichiarazioni polemiche di CALABRIA ed anche le deposizioni (reticenti) di CAPRIOTTI.

In particolare, si capisce a cosa si riferisse CALABRIA quando censurava i modi da accentratore di DI MAGGIO dicendo che si comportava come la persona *che certe cose se le deve vedere lui*, alludendo a situazioni e condotte, come la prassi dei colloqui investigativi *praeter legem*, che ovviamente dovevano restare riservati e di suo esclusivo appannaggio; e, dice ancora D'AMBROSIO, *non per nulla lui aveva come più intimo amico dentro il DAP il Generale RAGOSA che era i capo delle squadrette*. Ampliare, dunque, il ricorso allo strumento dei colloqui investigativi, in un'ottica però *praeter legem*, poiché inseriti nel progetto di creazione di una rete di intelligence all'interno delle carceri che richiedeva la possibilità di colloqui anche clandestini, e che non lasciassero alcuna traccia, come D'AMBROSIO ha spiegato nella sua seconda deposizione, avendo cura di precisare però che la sua era solo una ricostruzione ipotetica dei fatti e una valutazione personale, non sapendo come le cose fossero andate effettivamente (*"cioè io arrivo a pensare: no a 41 bis alleggerimento da parte di DI MAGGIO; sì all'alleggerimento da parte di CONSO, della parte cattolica, questo aspetto qui; poi DI MAGGIO favorire i colloqui investigativi anche magari un po', diciamo...concedendo delle autorizzazioni fuori dall'art. 18 bis, questo più o meno il concetto"*); ed inoltre, ***consentire un più agevole accesso nelle carceri agli amici di Ciccio DI MAGGIO***.

E questo sì che era un obiettivo collaterale e consentaneo, o addirittura sinergico rispetto all'interesse ad andare a lavorare al D.A.P., accettando un incarico che gli avrebbe precluso il rientro in magistratura, per i motivi che lo stesso DI MAGGIO ha esternato ai soggetti a lui più vicini, tutte le volte che capitò l'occasione di parlarne; e in particolare, per vigilare sulla più rigorosa applicazione del 41 bis, in modo da valorizzarne e sfruttarne la potenzialità che il carcere duro offriva di indurre i detenuti mafiosi ad aprirsi a rapporti di collaborazione anche di tipo confidenziale con gli inquirenti.



E stupisce che il giudice di prime cure non colga la profonda divergenza, se non l'aperta dicotomia, che separa le due linee strategiche, giustamente adombrate da Loris D'AMBROSIO come nettamente alternative l'una all'altra; e si limiti a dire che non vi sarebbe stata alcuna contraddizione nel perseguire in ipotesi entrambi gli obiettivi.

Ed invero, nell'ottica – che poi era quella di MORI, secondo il dott. D'AMBROSIO – di stabilire rapporti confidenziali con i detenuti di maggiore spessore criminale all'interno delle carceri (e come tali presumibilmente in possesso di informazioni di particolare rilievo per le indagini sul crimine organizzato), sfruttando la pressione che il carcere duro poteva esercitare sulla propensione del detenuto sottoposto al 41 bis ad aprirsi ad un rapporto di collaborazione con gli inquirenti, in cambio di un allentamento della stretta carceraria che poteva anche tradursi in qualche modesta concessione – che già era in sé un obiettivo diverso da quello di spingerli ad una formale collaborazione con la giustizia perché tale scelta ne avrebbe precluso la possibilità di usarli come fonti riservate – un alleggerimento generalizzato e indiscriminato del 41 bis, del tipo di quello prospettato nel documento programmatico del 26 giugno, con la proposta di un taglio lineare del 10% anche dei decreti a firma ministeriale e la riduzione a sei mesi dei tempi dell'eventuale proroga, oltre all'azzeramento totale dei decreti delegati – mentre già poteva essere diverso il senso di un'operazione come quella attuata non rinnovando in blocco i decreti delegati venuti a scadenza a novembre del '93, come già s'è detto - non avrebbe affatto giovato. E in particolare, non avrebbe giovato al progetto di creare una rete di intelligence interna al mondo carcerario, perché avrebbe fatto venire meno l'interesse del singolo detenuto a scambiare informazioni in *cambio* di un ammorbidimento del proprio trattamento detentivo.

Di contro, un uso selettivo del 41 bis, e della minaccia di prorogarne l'applicazione alternata alla blandizie del prospettarne la revoca o almeno il non rinnovo alla scadenza poteva avere l'effetto di piegare le resistenze del detenuto; ovvero, il mancato rinnovo poteva essere condizione irrinunciabile per garantire la prosecuzione di un rapporto di collaborazione clandestina che si fosse già instaurato.

Emblematico sotto questo aspetto il caso di un personaggio noto in questo processo, Luigi ILARDO.

Nell'appunto formalmente a firma del Direttore Generale ma in effetti sottoscritto da Francesco DI MAGGIO, datato 19 agosto 1993 e indirizzato al Capo di Gabinetto del Ministro CONSO, su 44 posizioni da scrutinare, si propone di prorogare il 41 bis per 39 detenuti e di non prorogarlo soltanto per 6. E precisamente, per cinque di loro, sul rilievo che *“sulla base degli atti dei fascicoli personali, non rivestono posizioni di particolare rilievo e comunque di promotori e organizzatori nell'ambito del sodalizio criminale di appartenenza”*. E poi si propone di non prorogare il 41 bis nei riguardi di un sesto detenuto, ILARDO Luigi, sulla base di una motivazione del tutto diversa e peculiare che rimanda ai suoi *manifestati intenti di collaborare con la giustizia* (*“Analogamente non si propone per la proroga anche il detenuto ILARDO Luigi, per il quale sia la Direzione Nazionale Antimafia, che la Direzione Investigativa Antimafia hanno segnalato l'opportunità che tale provvedimento non venisse reiterato a seguito dei manifestati intenti di collaborazione con la giustizia”*).

Conseguentemente, non può non stigmatizzarsi l'incoerenza in cui la sentenza impugnata incorre nella valutazione che offre dei medesimi reperti probatori, e segnatamente quelli costituiti dalla conversazione intercettata il 25 novembre 2011 tra D'AMBROSIO e il Senatore MANCINO e dalla seconda deposizione testimoniale dello stesso D'AMBROSIO.

Il giudice di prime cure infatti estrapola dai predetti reperti la conferma dell'interesse che non solo PARISI ma anche MORI avevano a che DI MAGGIO andasse ad occupare il posto di Vice Direttore del D.A.P.. Salvo poi oscurare o minimizzare le diverse ragioni che, in base alla medesima sofferta testimonianza del D'AMBROSIO e ai corrispondenti passaggi della conversazione intercettata, giustificerebbero quell'interesse da parte di MORI, rispetto a PARISI (e a SCALFARO)<sup>532</sup>: ragioni che

---

<sup>532</sup> Cfr. pag. 2320 della sentenza in atti: «Come si vede, da tale intercettazione si evince come il Dott. Loris D'Ambrosio avesse ben compreso la centralità della nomina al D.A.P. del Dott. Di Maggio nell'interesse del Capo della Polizia Parisi e del Col. Mori ai quali era particolarmente legato, ancorché il medesimo Dott. D'Ambrosio ritenesse più plausibile, conoscendo il Dott. Di Maggio, che quell'interesse fosse diretto più che ad ottenere un alleggerimento del 41 bis, piuttosto

nulla o ben poco avrebbero a che vedere con la finalità di agevolare lo sviluppo della trattativa con Cosa Nostra, anzi deporrebbero per una strategia investigativa completamente differente.

Come già rilevato, si poteva pure parlare di una trattativa, nel senso di un *do ut des*, finalizzato all'acquisizione di informazioni di interesse investigativo o a fini di prevenzione del pericolo di azioni eclatanti che si progettassero all'esterno del carcere: ma una trattativa da condurre a livello individuale e non collettivo [*“cioè io volevo spiegare questo, allora, DI MAGGIO per me è stato sempre contrario....all'alleggerimento del 41 bis, poteva essere vice versa, se uno entra nell'ottica della trattativa questo voglio dire, che lui volesse agevolare i colloqui investigativi dei Carabinieri, come per avere confidenze dall'interno del carcere, questo è il concetto che io volevo esprimere (...) no al 41 bis alleggerito, sì a un rafforzamento dei colloqui investigativi per cercare confidenze, attività di prevenzione e cose di questo genere”*].

#### **8.4.- Le tappe salienti del percorso sfociato nel mancato rinnovo dei decreti applicativi del 41 bis scaduti a novembre del 1993 e la posizione di Francesco DI MAGGIO: profili di condivisione ed elementi di dissenso.**

Il regime speciale di detenzione previsto dall'art. 41 bis, comma 2 Ord. Pen, (introdotto dall'ar. 19 del d.l. n. 306/92, convertito con modificazioni in L. 356/92 era uno strumento forgiato nella logica della normativa emergenziale varata all'indomani della strage di Capaci (tant'è che era previsto un termine di efficacia temporale limitato a tre anni); e fin da quando se ne sperimentò la prima applicazione, in forza dei decreti

---

a consentire l'accesso nelle carceri dei suoi (di Di Maggio) “amici” per avere, evidentemente senza vincoli, colloqui investigativi con i detenuti.

Di tale secondo “interesse” (quello di potere accedere più facilmente ai colloqui con i detenuti bypassando l'autorità giudiziaria) si parlerà più avanti perché oggetto pure di attività istruttoria nel presente processo, ma è bene precisare, però, sin d'ora, che, ove sussistente, questo non esclude l'altro connesso all'attenuazione del rigore carcerario pure certamente perseguito con la nomina di Di Maggio così come comprovato incontestabilmente da quella annotazione alla pagina del 6 giugno 1993 dell'agenda del Presidente del Consiglio Ciampi più volte richiamata».

firmati dal ministro MARTELLI in tutta fretta tra il 20 e il 21 luglio 1993, fu osteggiato da più parti, paventandosene il vulnus a principi fondamentali della legalità costituzionale, oltre allo stravolgimento dei principi che avevano ispirato la riforma dell'Ordinamento Penitenziario e le speranze che avevano accompagnato il varo della Legge GOZZINI in tema di benefici penitenziari.

Non per niente ad appena un anno dalla sua entrata in vigore la norma di legislazione speciale che l'aveva introdotto fu sottoposta ad un penetrante vaglio di legittimità costituzionale, preceduto da plurime ordinanze di rimessione di varie autorità giudiziarie e da una quindicina di pronunce di vari Tribunale di Sorveglianza di annullamento di altrettanti decreti applicativi, vaglio sfociato nella sentenza della Corte Cost. n. 349 del 24 giugno-28 luglio 1993, che, pur dichiarando infondate le questioni di l.c. sollevate per contrasto con gli artt. 13, comma 2 Cost, sotto il profilo della violazione della doppia riserva di legge e di giurisdizione in ordine alla tutela della libertà personale, la cui garanzia non recedeva neppure nei riguardi del detenuto, e con l'art. 27, comma 3 Cost, sotto il profilo del contrasto la finalità rieducativa della pena in forza della quale l'intera fase della esecuzione della pena doveva reputarsi informata all'esigenza di favorire l'emenda del reo e il suo reinserimento nella collettività, aveva posto una serie di paletti insuperabili e tali da imbrigliare sia la discrezionalità della competente Autorità amministrativa nel decidere circa la sussistenza dei presupposti per dare luogo alla sua applicazione o alla sua proroga (in relazione a "gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica"), sia nella portata delle limitazioni e deroghe che potevano essere apportate al normale trattamento detentivo (escludendo per esempio la possibilità di introdurre limitazioni e controlli alla corrispondenza del detenuto, senza autorizzazione dell'A.G.).

Come già anticipato, non poche risultanze comprovano che la netta diversità di atteggiamento nei riguardi di uno strumento obiettivamente così controverso come il 41 bis (per CALABRIA e i magistrati di quell'Ufficio Detenuti di cui egli era figura esponentiale, una sorta di corpo estraneo, che il sistema carcerario aveva dovuto subire in nome dell'emergenza legata al fenomeno della criminalità organizzata e della spirale

di violenza mafiosa, e che nella sua quotidiana applicazione era fomite di un aggravio di tutte le criticità del sistema; male necessario, invece, per DI MAGGIO, che vi rinveniva uno strumento al momento irrinunciabile, in mancanza di un complessivo riassetto dell'intero sistema carcerario, dell'azione di contrasto alla c.o. che proprio nel settore carcerario aveva il suo bastione avanzato) non si arrestava alle soglie di un discorso puramente teorico, ma inevitabilmente finì per investire la sfera della gestione di quello strumento, alla cui applicazione concreta (come il pur reticente CAPRIOTTI ha ammesso: cfr. S.I. rese alla DDA di Palermo il 14 novembre 2010) DI MAGGIO era interessato ed anche molto.

E che contrasti e divergenze non fossero solo di natura teorica finisce per ammetterlo, o lo lascia intendere nella prima delle due deposizioni rese dinanzi a questa Corte anche Andrea CALABRIA, pur inserendo i suoi dissidi con DI MAGGIO (che alla fine lo indussero a lasciare il Dipartimento per rientrare nei ranghi della giurisdizione) in una cornice più generale e generica di motivi di contrasto che attenevano al modo di fare, al metodo di lavoro, del DI MAGGIO, alla tendenza ad accentrare su di sé prerogative e competenze (anche in mancanza di deleghe ad hoc), al controllo esclusivo delle informazioni: incluse quelle che riguardavano attività di specifica competenza dell'Ufficio Detenuti, ma anche alla discontinuità del suo ingerirsi nelle attività dei vari Uffici, solo se e quando lo ritenesse opportuno, senza alcuna programmazione o direttive che dessero una continuità di indirizzo alla gestione dell'Ufficio.

Ma che i contrasti tra loro vertessero anche sul 41 bis emerge dalla testimonianza di Liliana FERRARO (sebbene non abbia mai fatto il nome di CALABRIA) e in termini ancora più netti e nitidi da quella di Tito DI MAGGIO.

La FERRARO come si ricorderà raccolse uno sfogo dell'amico Francesco, che, a proposito delle difficoltà che aveva a relazionarsi con i colleghi del D.A.P., le aveva detto, senza fare nomi, che erano *uno peggio dell'altro*. Ma tale sfogo s'inseriva nel contesto del discorso originato dal rimprovero che la stessa FERRARO aveva mosso al DI MAGGIO, dopo avere appreso del mancato rinnovo di un gran numero di decreti applicativi del 41 bis; e costituiva una parziale replica, unitamente all'ammissione che

*gli avevano preso la mano, alle parole di biasimo e di delusione pronunciate dalla sua collega e amica in quel frangente.*

Tito DI MAGGIO invece è stato ancora più netto nel confermare, per averlo appreso dalla viva voce di suo fratello, che i contrasti con CALABRIA avevano a che vedere anche con la materia del 41 bis (Più esattamente suo fratello gli aveva parlato di contrasti con CALABRIA e anche con CAPRIOTTI dovuti al fatto che quest'ultimo lo aveva di fatto estromesso dalla gestione della materia del 41 bis a vantaggio di CALABRIA).

E la sua testimonianza trova una chiara e inequivoca conferma documentale in un passaggio della lettera riservata indirizzata dal fratello al Direttore CAPRIOTTI nel gennaio del '94 (o almeno predisposta a quella data), che si riferisce ad eventi già accaduti poco tempo prima, una volta acclarato che la postilla sul 41 bis non è un artefatto (*“Te ne ho scritto e parlato. Attendevo che tu mi facessi conoscere il tuo punto di vista, apparendo del tutto naturale che la questione (41bis) in se delicata - venisse trattata dal Direttore Generale insieme al suo più stretto collaboratore.*

*Non solo così non è stato, ma Calabria è stato ricevuto, per tuo tramite, dal Ministro, realizzandosi così quell'obiettiva delegittimazione che, insieme, abbiamo rimproverato proprio al Ministro a proposito di casi analoghi (Greco e Durano”).*

Ma se i colleghi che avevano titolo a interloquire nella gestione del 41 bis erano propensi ad un ridimensionamento sotto l'aspetto quantitativo del ricorso a tale strumento (e il dott. CALABRIA lo ha ammesso, spiegandone i motivi, già nella deposizione resa nel giudizio di primo grado, ribadendo poi dinanzi a questa Corte che l'Ufficio detenuti aveva ed ebbe sempre un atteggiamento favorevole alla revisione delle posizioni sottoposte al 41 bis), allora può inferirsene che non v'era sintonia tra loro e il DI MAGGIO (sono uno peggio dell'altro), non solo sotto il profilo teorico, ma anche sul versante dell'applicazione concreta del 41 bis.

E in effetti, una ricognizione senza preconcetti della documentazione acquisita sulle iniziative gli atti e le proiezioni dell'Ufficio Detenuti (rappresentato da CALABRIA) o delle Note in materia a firma di CAPRIOTTI o di DI MAGGIO, con particolare

riferimento ai decreti applicativi del 41 bis che andarono a scadere nel periodo compreso tra luglio e novembre del '93, dà conto di certe dissonanze e conferma che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non v'era e non vi fu affatto una piena unità di vedute e armonia di intenti.

Si è già esaminata la posizione di sostanziale dissenso di Francesco DI MAGGIO rispetto al documento programmatico del 26 giugno 1993 – che non fu elaborato da lui, ma dai funzionari dell'Ufficio detenuti, sotto la guida esperta di Andrea CALABRIA - proprio al suo esordio nel nuovo incarico di Vice Direttore del D.A.P.; un dissenso anche rispetto al Direttore CAPRIOTTI, che invece aveva fatto proprio integralmente e senza alcuna riserva il documento che tracciava le linee di un nuovo corso in materia di politica carceraria e che registrava invece una piena consonanza di vedute con il Ministro CONSO circa la necessità di un rigoroso vaglio preventivo anche delle posizioni di detenuti sottoposti al 41 bis ritenuti di minore rilievo.

E infatti il successivo Appunto, sempre a firma di CAPRIOTTI, ma elaborato dall'Ufficio Detenuti, datato 16 luglio, pur facendo sempre riferimento all'appunto riservato del 26 giugno, tuttavia si allinea *alle direttive impartite dall'Onorevole Ministro* (e che erano state trasmesse da DI MAGGIO al consigliere BUCALO con biglietto del 14 luglio, dopo l'interlocuzione che aveva avuto personalmente con CONSO).

Nondimeno, persino in questa prima sortita, che registrerà il rinnovo quasi in blocco dei decreti da scrutinare, l'Ufficio Detenuti, con il pieno assenso di CAPRIOTTI, non rinuncia a propugnare la linea di uno sfoltimento dei 41 bis, sia pure limitando a 19 (su 304) i detenuti per cui si proponeva di non prorogare la sottoposizione al regime di detenzione speciale; e nella maggior parte dei casi si trattava di una scelta necessitata dall'intervenuta riqualificazione o derubricazione dei delitti ascritti, che aveva fatto venir meno i presupposti per l'adozione del provvedimento. Ed entro limiti così

contenuti, la proposta è condivisa dal Ministro, come si evince dall'elenco dei decreti scaduti tra il 20 e il 21 luglio e non rinnovati (che sono appunto 19<sup>533</sup>).

La continuità e coerenza della linea del D.A.P. riceve un ulteriore e più marcato timbro con la Nota del 29 luglio 1993<sup>534</sup>, a firma questa volta del Vice Direttore dell'Ufficio Detenuti, Andrea CALABRIA, che, a due giorni dalle bombe di Roma e di Milano, e in vista della scadenza prevista per il 24 agosto di un altro consistente gruppo di provvedimento applicativi del 41 bis, tutti a firma dell'Onorevole Ministro (originariamente erano 63, ridottisi, quelli da scrutinare, a 46 per varie cause sopravvenute<sup>535</sup>), dopo avere anticipato che era *intenzione del Dipartimento, in base all'esame degli atti dei fascicoli personali dei predetti 46, chiedere all'On. le Ministro l'emissione di un decreto ministeriale di proroga del regime speciale per 37 ristretti, escludendone quindi 9 che sarebbero in ogni caso poi assegnati in istituti di pena classificati ad "alta sicurezza", sia pure a regime ordinario*, invita le autorità cui la nota è indirizzata (e cioè la D.N.A., la D.I.A., la Direzione di Polizia Criminale presso il Dipartimento di P.S. e l'Ufficio Coordinamento Servizi di Sicurezza degli II.PP.), a fornire un parere preventivo, sotto un duplice profilo: quello di *una verifica di carattere generale sulla perdurante sussistenza delle condizioni di ordine pubblico che a suo tempo contribuirono a determinare l'indirizzo politico relativo all'applicazione del 41 bis n. 2 dell'Ordinamento penitenziario; nonché sotto il profilo particolare, per una*

---

<sup>533</sup> In effetti, dal citato elenco risulta che soltanto 7 dei 19 detenuti interessati al mancato rinnovo erano siciliani ed i loro nomi non fanno certo pensare ad elementi di spicco della c.o., tali da potere influire sulle scelte strategiche di Cosa Nostra (si tratta di Riccardo DE FILIPPI, nato ad Erice, Rosalino DI GRIGOLI, nato a Palermo, Calogero LUPO, nato a Mazara del Vallo, Vincenzo RABITO, nato a Palermo, Pietro SCARPISI, nato a Palermo, Benedetto SPATARO, nato a Siracusa, e Giuseppe STRIPPIANA, nato a Trapani.)

<sup>534</sup> La sentenza impugnata, a pag. 2567, rileva che «si tratta di una nota non acquisita agli atti, ma il cui contenuto si ricava pressoché integralmente dal verbale delle sommarie informazioni rese da Loris D'Ambrosio alla Procura di Firenze il 28 maggio 2002 prodotto dalla difesa degli imputati Subranni e Mori all'udienza del 10 ottobre 2013». In realtà, la nota in questione fa parte della voluminosa documentazione depositata dal teste Nicolò AMATO ed acquisita all'esito del suo esame all'udienza del 3.02.2015 (v. doc. n. 17): cfr. Faldone n. 44 e ivi Volume 1°.

<sup>535</sup> Sul punto, così recita la Nota citata nel testo: «Infatti, nel corso dell'anno n. 8 provvedimenti sono stati revocati, n. 8 detenuti sono stati scarcerati e n. 1 provvedimento è stato sospeso per ingresso del detenuto in Ospedale Psichiatrico».



*valutazione relativa ai nominativi dei detenuti al fine di sottoporre al regime speciale solo quei soggetti per i quali tale regime è necessario.*

L'orientamento dell'Ufficio Detenuti non potrebbe essere reso più chiaramente. E sebbene oggetto della richiesta, formalmente fosse solo quella di avere informazioni aggiornate sulle posizioni da scrutinare (*poiché ovviamente questo Dipartimento non è aggiornato sulla situazione dei singoli detenuti, sia sotto il profilo processuale, sia sotto il profilo investigativo*), l'iniziativa diventa l'occasione per una presa di posizione che sembrerebbe impegnare l'intero Dipartimento (anche se la Nota è elaborata dall'Ufficio Detenuti e firmata solo da CALABRIA) nel solco di quelle che erano state le linee tracciate nel documento programmatico del 26 giugno.

Conviene riportare il passaggio che segue, e che attesta in effetti come l'Ufficio Detenuti, nel riportarsi alle linee programmatiche già espresse nell'Appunto del 26 giugno, ne attualizzi l'esigenza di limitare la proroga ai casi assolutamente necessari, richiamando *la delicata situazione generale*:

***“E' evidente infatti come la delicata situazione generale imponga da una parte di soddisfare le esigenze di sicurezza, ordine pubblico e contrasto rispetto alla criminalità organizzata e dall'altra di non inasprire inutilmente il clima all'interno degli istituti di pena”.***

Ma, a due giorni dalle bombe di Milano e di Roma, come non intendere quel riferimento alla delicata situazione generale, che imponeva di contemperare ***le esigenze di sicurezza, ordine pubblico e contrasto rispetto alla criminalità organizzata*** con quella ***di non inasprire inutilmente il clima all'interno degli istituti di pena***, alla stregua di un invito a valutare l'opportunità di lanciare un segnale di distensione che valesse a stemperare la tensione, nella speranza che servisse anche a smorzare la recentissima recrudescenza della violenza mafiosa?

E in tal senso sembrerebbe (a prima lettura) deporre anche la decisione di allegare copia dei decreti ministeriali con i quali era stata disposta la proroga del regime speciale nei confronti dei detenuti per i quali tale regime era scaduto il 20 e il 21 luglio, e l'elenco dei 19 detenuti per i quali si era invece ritenuto di non rinnovare il decreto.

Il giudice di prime cure ne deduce che, non essendovi alcuna necessità di aggiornare le posizioni predette, quell'allegazione apparentemente superflua tradiva l'intento sottostante di pervenire alla revoca di qualcuna delle proroghe disposte dal Ministro, e che evidentemente avevano contrariato il D.A.P.

Si potrebbe obiettare però che, essendo la Nota del 29 luglio la prima nella quale si dava corso al proposito di coinvolgere gli organismi investigativi nell'istruzione preliminare delle pratiche relative al rinnovo o alla revisione delle posizioni sottoposte al regime detentivo speciale, era necessario porre i medesimi organismi in condizione di avere un quadro delle posizioni già valutate e dei criteri che avevano orientato le scelte del Dipartimento e del Ministro. Non va trascurato infatti che vengono allegate anche le posizioni dei 19 detenuti per cui non era stato rinnovato il decreto applicativo. E le autorità inquirenti destinataria della Nota avrebbero potuto fornire informazioni più specifiche o più aggiornate che suggerissero l'opportunità di rivedere quella decisione, ripristinando il 41 bis.

D'altra parte, anche l'allegazione dell'elenco dei 9 detenuti per cui il Dipartimento aveva intenzione di chiedere che non si procedesse al rinnovo del 41 bis metteva le autorità in indirizzo nella condizione di poter trasmettere informazioni che contenessero specifiche contro-indicazioni alla scelta annunciata.

Appena 24 ore dopo quel 29 luglio, DI MAGGIO interverrà alla prima delle riunioni del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza cui prese parte in quei mesi in rappresentanza del Dipartimento, per ribadire la linea della fermezza nell'azione di contrasto alla criminalità mafiosa, anche con riferimento al mantenimento del regime del 41 bis, sposando l'ipotesi che vi fosse un collegamento tra i recenti attentati e la decisione di prorogare pressoché in blocco i decreti in scadenza tra il 20 e il 21 luglio e quindi la tesi che non si dovessero dare segnali di cedimento su quel versante.

Il giudice di prime cure ne trae la prova della doppiezza del DAP e dello stesso DI MAGGIO, che da un lato, nelle prese di posizione ufficiali si pronunciavano per la linea della fermezza, anche sul versante di una rigorosa applicazione del 41 bis, mentre, dall'altro, perseguivano una linea molto più accomodante.

Ma il ragionamento, per ciò che concerne la posizione del dott. DI MAGGIO è viziato dalla fallacia delle sue premesse.

La prima è che - posto che innegabilmente la Nota del 29 luglio si pone nel solco del documento programmatico del 26 giugno- DI MAGGIO fosse stato l'ispiratore e l'artefice del nuovo corso del D.A.P. anticipato in quel denso documento, mentre si è dimostrato che non fu affatto così.

La seconda è che DI MAGGIO abbia condiviso, se non addirittura dettato la Nota in esame, non solo perché perfettamente in linea con l'Appunto CAPRIOTTI del 26 giugno - ma questo sarebbe semmai un indizio della distanza del DI MAGGIO rispetto allo spirito di quella Nota - ma perché DI MAGGIO era il dominus del Dipartimento e quindi è scontato che l'iniziativa intrapresa da CALABRIA fosse autorizzata dal DI MAGGIO.

Ma tale assioma trascura di considerare che quando DI MAGGIO si intrometteva in attività di competenza dell'Ufficio Detenuti, ne lasciava cospicua traccia, sotto forma di annotazioni in calce o a margine di atti prodotti dall'Ufficio sostanzialmente retto da CALABRIA, o di biglietti da allegare al fascicolo d'ufficio, quando addirittura non si sostituiva al Direttore o al Vice Direttore dell'Ufficio Detenuti, firmando lui atti e note, come accadeva di regola in caso di assenza o in periodo feriale (CALABRIA prendeva regolarmente le ferie a cavallo di Ferragosto, e infatti diverse Note versate in atti, che risultano redatte su carta intestata all'Ufficio detenuti ma firmate da DI MAGGIO, risalgono al mese di agosto); che CALABRIA, per sua stessa ammissione nella gestione delle pratiche di competenza del suo Ufficio non si relazionava direttamente con DI MAGGIO, bensì con il consigliere BUCALO oppure direttamente con il Direttore CAPRIOTTI; e vice versa il DI MAGGIO se aveva qualcosa da dire (o da imporre) all'Ufficio detenuti, ne parlava a BUCALO, non a CALABRIA con il quale i rapporti erano tesi. Ed ancora trascura di considerare che CAPRIOTTI lasciava fare a DI MAGGIO, ben contento di essere sollevato da una mole schiacciante di incombenze; e lasciava che i responsabili dei vari uffici si rapportassero direttamente DI MAGGIO per le scelte di carattere strettamente operativo (cfr. deposizione dei testi

PARISI e CIRIGNOTTA). Ma non mancano esempi significativi di come il mite CAPRIOTTI sapesse rendere in pugno la situazione e ristabilire le gerarchie quando si trattava di intervenire in faccende particolarmente delicate (come nella vicenda c.d. del telefonino di RIINA); e che diverse fonti (una è lo stesso CAPRIOTTI, le altre sono il dott. D'AMBROSIO, a dire del quale erano notorio al Ministero che i contrasti tra DI MAGGIO e CAPRIOTTI a volte arrivavano fino alle stanze del Ministro; e il dott. CALABRIA e Tito DI MAGGIO, quest'ultimo per averlo appreso da suo fratello) hanno riferito di contrasti accesi e rapporti conflittuali del DI MAGGIO anche con CAPRIOTTI. Ed infine, tra le maggiori doglianze espresse dallo stesso DI MAGGIO nella più volte citata lettera riservata a CARPIOTTI v'era proprio quella di essere stato estromesso dalla trattazione di materie e questioni particolarmente delicate, come quelle concernenti il 41 bis, a vantaggio di CALABRIA (doglianza confermata da Tito DI MAGGIO).

Non può dunque darsi per scontato che la Nota del 29 luglio fosse farina del sacco di DI MAGGIO, o che fosse stata elaborata dal CALABRIA su input del DI MAGGIO, anche se il dott. CALABRIA ha tenuto a precisare che di regola il suo Ufficio si limitava a tradurre in pratica le direttive emanate dai vertici del Dipartimento. Ed erano i vertici a stabilire per esempio dare l'indicazione di selezionare i detenuti per i quali proporre al Ministro di non prorogare il 41 bis tra quelli che potevano ritenersi di minore pericolosità sociale; ed erano poi i tecnici dell'Ufficio detenuti a predisporre gli elenchi in conformità a quel criterio e sulla base delle informazioni acquisite ai fascicoli individuali.

Ma non è su questo che si basava ovviamente la diversa visione del DI MAGGIO - che non era un fautore del 41 bis a prescindere, e cioè anche in assenza dei presupposti che ne giustificassero l'applicazione al singolo detenuto-, bensì sulla valenza strategica del 41 bis come presidio della lotta alla criminalità mafiosa e sull'obiettivo strategico, che egli non condivideva affatto, di puntare comunque ad un ridimensionamento quantitativo dell'ambito di applicazione del 41 bis

Piuttosto, due Note consecutive, in data 19 e 20 agosto (verosimilmente CALABRIA era in ferie), entrambe su carta intestata all'Ufficio Detenuti, ma firmate da DI MAGGIO, confermano come la preoccupazione principale del DI MAGGIO fosse quella di confezionare provvedimenti applicativi del 41 bis che reggessero al vaglio dei Tribunali di Sorveglianza; e a tal fine era indispensabile ottimizzare i flussi informativi e lo scambio di informazioni con le più significative autorità inquirenti e relativi apparati investigativi.

Nella prima Nota, quella del 19 agosto già citata, che è un Appunto per il Signor Capo di Gabinetto dell'On.le Ministro, in vista della scadenza prevista per il 24 agosto di diverse decine di decreti applicativi del 41 bis, si trasmette la bozza di decreto ministeriale per la proroga di 39 decreti su 45 posizioni da scrutinare, segnalando che solo per cinque detenuti era emerso dall'esame dei fascicoli personali che *non rivestono posizioni di particolare rilievo e comunque di promotori e organizzatori nell'ambito del sodalizio criminale di appartenenza*. E per un altro detenuto, si condivideva l'opportunità segnalata dalla D.I.A. di non procedere al rinnovo trattandosi di soggetto che aveva manifestato il proposito di collaborare con la giustizia (si trattava di ILARDO Luigi).

Dagli elenchi allegati si evince che in effetti, dei 5 detenuti che sulla base di tale proposta beneficiarono della ancata proroga solo due erano siciliani: uno era il predetto ILARDO, certamente mafioso di spicco ma in predicato di diventare la fonte ORIENTE e l'altro era tale Alfredo VALLETTA di Campofranco (non esattamente un boss di primo piano).

Dalla successiva nota del 20 agosto sempre a firma di Francesco DI MAGGIO – e sere su carta intestata all'Ufficio Detenuti, reparto M.S. – si evince che il Vice Direttore generale ha ampliato la platea di organismi investigativi a cui richiedere informazioni in vista della predisposizione degli elenchi di detenuti per i quali chiedere la ministro di prorogare (o di non prorogare) i decreti applicativi del 41 bis. Si inseriscono infatti il Comando generale della Guardia di Finanza, Ufficio Operazioni; e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ufficio Operazione (mentre viene estromesso

SICURPENA, suscitando l'ira di MASTROPIETRO): ciò a riprova di quanto DI MAGGIO credesse nell'utilità dei flussi informativi da e con i maggiori apparati organizzativi.

In questo caso si trattava di detenuti per cui i decreti andavano a scade in data 7 settembre (per il sol MADONIA Giuseppe, personaggio certamente di spicco) e e 15 settembre. Le posizioni da scrutinare si erano ridotte a 44, e solo per quattro si manifestava l'intendimento di chiedere che non si procedesse al rinnovo.

Ma l'aspetto più interessante è che la Nota, nella parte motiva, pur riprendendo espressioni di rito già contenute nei "precedenti" dell'Ufficio Detenuti come la citata Nota del 29 luglio, se ne distacca in alcuni dei punti salienti che ne connotavo lo spirito. In particolare, alle autorità in indirizzo non si sollecita alcuna verifica di carattere generale sulla persistenza dell'indirizzo politico che aveva giustificato a suo tempo l'emanazione dei decreti in questione, ma *si ritiene necessario richiedere l'opinione di Codesti Uffici per una più meditata valutazione relativa ai singoli nominativi. Ciò al fine di sottoporre al regime speciale solo quei soggetti per i quali tale regime appare necessario.*

E qui emerge la preoccupazione di cui parlava CIRIGNOTTA:

*“Avuto riguardo alle circostanze che più Autorità di Giustizia Amministrativa e da ultimo la Corte Costituzionale hanno aggravato l'obbligo della motivazione dei provvedimenti esplicitamente sottolineando la necessità della personalizzazione dei medesimi, le SS.LL. vorranno interloquire sulle situazioni individuali, fornendo a questa Amministrazione...”.*

In sostanza l'invito è a fornire informazioni quanto più possibile specifiche e aggiornate per mettere l'Amministrazione richiedente in condizione di potere emettere provvedimento che soddisfacessero alle condizioni di validità imposte dagli arresti giudiziali citati.

E a tal fine DI MAGGIO promuove la costituzione di un gruppo di lavoro con il compito di valutare collegialmente le posizioni da scrutinare *“composto da un*

*rappresentante per ognuno degli Enti in indirizzo, che potrebbe riunirsi in tempo utile presso questo Dipartimento”.*

E segnala che tale iniziativa era stata già segnalata all’On.le Ministro Guardasigilli “*il quale ha espresso opinione conforme*”.

Si trattava evidentemente di un’iniziativa assolutamente inedita che introduceva una procedura non prevista dalla legge e tuttavia funzionale all’esigenza di rendere quanto più efficiente possibile lo scambio di informazioni sensibili sulle posizioni dei detenuti sottoposti al 41 bis. A DI MAGGIO non bastava evidentemente uno scambio affidato burocraticamente ad un carteggio d’ufficio, ma ambiva a istituire una sorta di osservatorio permanente sullo stato di applicazione del 41 bis, in cui gli esperti dei vari apparati investigativi si confrontassero di persona: che era cosa ben diversa dal lavorare surrettiziamente ad un suo smantellamento o anche ad un suo ridimensionamento.

E affinché non vi fossero dubbi sul soggetto cui doveva ascrivere la paternità dell’iniziativa, la Nota si chiude con l’invito a prendere contatto direttamente con *lo scrivente* (cioè con Francesco DI MAGGIO) “*per le misure operative (eventuale designazione del Magistrato e dei Funzionari – data delle riunioni)*”.

DI MAGGIO fa di più.

Egli recepisce e fa proprio un input verosimilmente proveniente dalla Procura-DDA di Palermo, circa l’opportunità di coinvolgere un magistrato di quella Procura, che era uno degli uffici giudiziari più esposti ed impegnati sul fronte del contrasto al fenomeno mafioso, nel gruppo di lavoro chiamato ad interloquire in occasione della periodica revisione delle posizioni dei detenuti sottoposti al 41 bis. Lo si evince dalla Nota ancora a firma del DI MAGGIO del 28 agosto, indirizzata appunto alla Procura di Palermo nella quale si legge (“*..concordo sulla opportunità che del gruppo di lavoro faccia parte un magistrato della Procura Distrettuale Antimafia. Resto in attesa della designazione e mi riservo di comunicare la data del programmato primo incontro*”).

Il dott. CALABRIA, deponendo dinanzi a questa Corte, ha confermato che le Note relative alla costituzione di un gruppo di lavoro permanente e all’inserimento in tale gruppo di un rappresentante della Procura di Palermo, e in particolare le Note del 20

agosto e del 28 agosto, furono il frutto di iniziative del dott. DI MAGGIO e *loro* come Ufficio detenuti, si limitarono a dare il loro apporto predisponendo quelle note.

L'evidente interesse di Francesco DI MAGGIO ad inserire stabilmente la Procura di Palermo non soltanto nel novero delle autorità inquirenti da consultare previamente per i pareri sull'eventuale rinnovo dei decreti applicativi del 41 bis, ma anche in quella sorta di osservatorio permanente per una valutazione collegiale delle posizioni da scrutinare da lui così fortemente voluto, la dice lunga sulla consapevolezza e la visione che egli aveva del rilievo strategico che uno strumento come il 41 bis poteva avere sul versante del contrasto alla criminalità mafiosa.

La Procura di Palermo retta da Giancarlo CASELLI era all'epoca accreditata di essere uno degli uffici giudiziari più esposti ed impegnati proprio su quel versante, ed inoltre per ragioni di competenza territoriale aveva "giurisdizione" sulle più importanti indagini concernenti le attività delittuose ascrivibili alla componente mafiosa più agguerrita e temibile, quella dei corleonesi.

Ciò ne faceva un interlocutore prezioso e con il quale instaurare uno scambio di informazioni che poteva funzionare anche in uscita, e cioè come informazioni che il DI MAGGIO avrebbe potuto fornire a quell'autorità inquirente, attingendole alla rete e all'attività di intelligence cui aveva intenzione di dare vita, secondo quanto dichiarato dal Generale MORINI. Da qui anche la sollecitazione a voler designare un magistrato di quella Procura con il quale rapportarsi direttamente.

E l'Ufficio Detenuti esegue, perché, come annota puntualmente la sentenza impugnata (pag.2570-2571), senza però trarne le debite conseguenze in ordine alla valutazione dell'effettiva posizione del DI MAGGIO rispetto alla presunta – e ritenuta dal giudice di prime cure - linea di accomodamento del D.A.P. nella gestione del 41 bis, «*Ciò può evincersi, infatti, dalla successiva nota del D.A.P. – Ufficio Detenuti – a firma del Vice direttore Calabria del 21 settembre 1993, con la quale si invita la Procura di Palermo, facendo seguito alla riunione tenutasi il precedente 7 settembre 1993, ad aggiornare*



*quell'ufficio sulle situazioni di tredici detenuti per i quali il decreto applicativo del 41 bis sarebbe scaduto il successivo 21 ottobre 1993»<sup>536</sup>.*

Nella lettura che ne offrono i giudici di primo grado, la Procura di Palermo, venuta a conoscenza che in occasione della precedente tornata di decreti in scadenza (quelli del 24 agosto) non era stata consultata e, per rimediare al rischio di un'indiscriminata riduzione dei decreti applicativi del regime del 41 bis, si era offerta come organo da consultare previamente e aveva proposto la costituzione di un gruppo di lavoro. E a supporto di tale lettura si cita la testimonianza del dott. ALIQUO' sul punto procuratore aggiunto della Procura di Palermo a proposito delle preoccupazioni che cominciavano a giungere riguardo alle proroghe dei decreti in questione (*“Sì, agli inizi sicuramente era rigorosa, perché molte di quelle criticità sembravano più o meno bloccate e quindi era molto rigorosa. Successivamente ci fu un momento di discussione sulle proroghe, se era lecito o non lecito prorogarle, se era opportuno o non era opportuno e mi arrivò anche qualche notizia che mi diceva che forse il Ministro era disponibile a ridurre fortemente o a eliminare questa... Per noi era una norma utile, utilissima anzi, per cui aspettavamo con preoccupazione una manifestazione... .. Non me lo ricordo precisamente come si è arrivato, non me lo ricordo, ricordo due cose, che c'era una discussione diciamo in vari... Su vari piani, per cui io lo seppi avendolo appreso nell'ambiente proprio... Mi pare che sia stato Di Maggio a suo tempo a dirmelo che era... A darmi un primo accenno, poi per cui questo discorso si era cominciato a diffondere, questa notizia. Ne parlammo... Ne parlai io con Caselli, che era lui contrario a una sospensione di questo sistema, perché il sistema dava dei buoni risultati, però come sia nato a distanza di tanti anni... .. Probabilmente non lo*

---

<sup>536</sup> La Nota a firma CALABRIA si limita ad invitare le autorità in indirizzo, *come da accordi intercorsi*, a voler aggiornare il Dipartimento, per le 13 posizioni da scrutinare, “sulle attuali situazioni individuali di ciascun nominativo, sia sotto il profilo processuale che sotto quello investigativo, per una migliore e più meditata valutazione al fine di sottoporre al regime speciale solo quei soggetti per i quali tale regime appare necessario”, ribadendo la necessità che i provvedimenti fossero calibrati sulle situazioni individuali, come ormai imposto dalla giurisprudenza anche costituzionale.

*posso dire con certezza, ma molto probabilmente era lui, perché di solito parlavo con lui*”).

Dispiace dirlo, ma la ricostruzione proposta in sentenza è assai poco aderente allo svolgimento dei fatti come accertati.

Si omette di considerare infatti che fu DI MAGGIO ad avere l'idea della costituzione di un gruppo di lavoro permanente sul tema della revisione periodica delle posizioni sottoposte al 41 bis. Fu DI MAGGIO a fare propria, imponendola all'Ufficio Detenuti, la proposta della Procura di Palermo di parteciparvi. E se è vero che quella proposta era scaturita dalla preoccupazione per le notizie che cominciavano a giungere sullo stato di applicazione del 41 bis e sul rischio che non venissero rinnovati quelli giunti a scadenza, non è men vero che la fonte di quelle notizie, stando alle parole dello stesso ALIQUO' era proprio il DI MAGGIO, con il quale ALIQUO' si relazionava direttamente su questi temi (*“Probabilmente non lo posso dire con certezza, ma molto probabilmente era lui, perché di solito parlavo con lui”*).

Peraltro, il dott. ALIQUO' ha detto una cosa sostanzialmente diversa da quella che la sentenza gli fa dire, perché egli riferiva le preoccupazioni che cominciarono a serpeggiare alla Procura di Palermo sul rischio che non venissero rinnovato i decreti applicativi del 41 bis ad un periodo successivo, e cioè con riferimento alle fatidiche scadenze di Novembre del '93, poiché inizialmente il bilancio era rassicurante (*“Sì, agli inizi sicuramente era rigorosa, perché molte di quelle criticità sembravano più o meno bloccate e quindi era molto rigorosa. Successivamente ci fu un momento di discussione sulle proroghe, se era lecito o non lecito prorogarle, se era opportuno o non era opportuno e mi arrivò anche qualche notizia che mi diceva che forse il Ministro era disponibile a ridurre fortemente o a eliminare questa...”*). E comunque indica in DI MAGGIO la più probabile fonte di quegli avvertimenti (*“Non me lo ricordo precisamente come si è arrivato, non me lo ricordo, ricordo due cose, che c'era una discussione diciamo in vari... Su vari piani, per cui io lo seppi avendolo appreso nell'ambiente proprio... Mi pare che sia stato Di Maggio a suo tempo a dirmelo che*

*era... A darmi un primo accenno, poi per cui questo discorso si era cominciato a diffondere, questa notizia”).*

E veniamo alla Nota del 29 ottobre 1993, ancora una volta a firma CALABRIA, con cui s’invitavano le solite autorità in indirizzo, inclusa la Procura di Palermo a fornire il parere preventivo per i decreti in scadenza alle date dell’1.11.93, del 6.11.93, del 10.11.93, del 24.11.93, del 27.1.94 (due decreti) e 31.1.94, che riguardavano le posizioni di 336 detenuti.

Ivi, *“Si precisa che tali provvedimenti prevedono un regime speciale più attenuato rispetto a quelli emessi direttamente dall’On.le Ministro e vede tuttora sottoposti n. 336 soggetti, segnalati direttamente dalle Direzioni penitenziarie periferiche, la maggior parte dei quali elementi di secondo piano nell’ambito del crimine organizzato”*; e si preannunzia che il Dipartimento *“sarebbe intenzionato a proporre all’On.le Ministro il rinnovo del regime speciale solo nei confronti di quei soggetti che nell’ambito della criminalità organizzata rivestono posizioni di particolare rilievo e lasciar decadere il provvedimento nei confronti di quei detenuti di minore spessore criminale e che comunque non si trovino nelle condizioni sia formali che sostanziali per la sottoposizione a tale regime.*

*Tutto ciò premesso, facendo seguito agli accordi intercorsi, si trasmettono gli elenchi, divisi per data di scadenza, di tutti i soggetti detenuti sottoposti al regime speciale con provvedimento del Vice Direttore Generale pregando le SS.LL. di aggiornare questo Dipartimento sulle attuali situazioni individuali, sia sotto il profilo processuale che sotto quello investigativo, di quei nominativi che risultino rivestire ruoli di primo piano nell’ambito della criminalità organizzate e nei confronti dei quali appare opportuno rinnovare tale regime”.*

Il dott. ARDITA nel corso della sua deposizione ha subito colto le anomalie di questa iniziativa sotto il profilo procedurale, riconducibili alla palese tardività con cui venne inoltrata la richiesta di parere preventivo; mentre nel merito, a suo giudizio, gli intendimenti preannunciati e le esigenze cui era preordinata la richiesta di informazioni

utili ad aggiornare le situazioni individuali, sia sotto il profilo processuale che investigativo, si muovevano lungo una linea di “ortodossia” tecnica.

In realtà, neppure questo è del tutto vero, nel senso che l’intenzione preannunciata di proporre il rinnovo del 41 bis *“solo nei confronti di quei soggetti che nell’ambito della criminalità organizzata rivestono posizioni di particolare rilievo e lasciar decadere il provvedimento nei confronti di quei detenuti di minore spessore criminale”* sembra sottintendere il proposito di lasciare decadere tutti i decreti che erano stati emessi dal Vice Direttore Generale su delega del Ministro, posto che detti provvedimenti *“prevedono un regime speciale più attenuato rispetto a quelli emessi direttamente dall’On.le Ministro”*; ed inoltre, riguardavano, per la maggior parte *“elementi di secondo piano nell’ambito del crimine organizzato”*. E sotto questo aspetto, viene ripresa, con l’evidente intento di darvi concreta e compiuta attuazione, una delle proposte che erano state avanzate con il documento programmatico del 26 giugno, puntandosi in pratica ad azzerare l’intera massa di decreti che erano stati a suo tempo emessi su delega del Ministro.

Ed allora non sembra affatto casuale che la richiesta di parere preventivo sia stata avanzata con tale ritardo, con l’effetto che le autorità consultate così a ridosso delle scadenze non erano in condizione di fornire un parere debitamente motivato né di fornire le informazioni necessarie per una ponderata valutazione delle singole situazioni individuali. E infatti la Procura di Palermo – al pari della D.I.A. – cui la richiesta pervenne nella mattina di sabato 30 ottobre, e quindi alla vigilia di altre festività, non poté che emettere un parere nettamente e convintamente contrario a lasciar decadere i provvedimenti in scadenza, ma inevitabilmente generico, così da non risultare di alcun ausilio per confezionare provvedimenti individualmente motivati di rinnovo<sup>537</sup>. E per trarsi d’impaccio, i rappresentanti dell’Ufficio predetto rimandano

---

<sup>537</sup> Questo il testo della Nota di risposta che fu trasmessa via fax, e sottoscritta dagli aggiunti CROCE e ALIQUO’: *“Con riferimento alla nota del 29 ottobre u. s. n. 513/93 I.I.R., qui pervenuta via fax alle ore 12 odierne, si comunica che questo Ufficio ritiene che, nell’attuale delicata fase dell’azione di contrasto alla criminalità organizzata, sia essenziale mantenere fermo il regime detentivo speciale ex art. 41 bis comma 2 del vigente Ordinamento penitenziario, soprattutto*

per così dire la palla all'Amministrazione richiedente, *facendo riserva di comunicare ulteriori elementi riguardo a quei soggetti per i quali codesto Ministero volesse specificamente interpellare questa Procura*. In altri termini, rovesciano i termini della richiesta, invitando il D.A.P. a segnalare le posizioni per cui avesse avuto bisogno di ragguagli di indicazioni più specifiche, con l'effetto di innescare un dialogo tra sordi, ma al contempo di sottrarsi all'onere di segnalare di propria iniziativa, anche in un secondo tempo e persino a decreto scaduto, quelle posizioni che meritassero una più attenta valutazione, benché tra quelle che risultavano dagli elenchi allegati figurassero anche personaggi il cui spessore criminale era già conclamato.

Il riferimento poi contenuto nella Nota del DAP ad *accordi intercorsi*, che verosimilmente alludevano a un'intesa raggiunta nel senso di procedere al rinnovo solo nei casi in cui se ne fosse ravvisata l'opportunità sulla scorta di specifiche indicazioni che deponessero per una spiccata e persistente pericolosità sociale o per un ruolo di primo piano occupato nelle organizzazioni criminali di appartenenza, non cancella la situazione di difficoltà in cui si vennero a trovare le autorità investigative consultate nel dare in tempo utile le informazioni necessarie, incluse le evocate indicazioni specifiche che rendessero opportuna la proroga del regime di detenzione speciale.

Il ritardo era ancora più marcato nei riguardi del Ministro, che in teoria avrebbe potuto adottare una decisione ponderata sulla base di una conoscenza aggiornata dei fascicoli individuali solo all'esito del completamento della fase di istruzione preliminare.

Il fatto poi che le scadenze fossero scaglionate in più date, e lungo l'arco di oltre un mese non attenua la gravità del ritardo, giacché, come giustamente puntualizzato dal primo giudice, la richiesta fu avanzata il 29 ottobre a fronte della scadenza in data 1 novembre 1993 (quindi, appena dopo due giorni costituiti, peraltro, dalle giornate di

---

*nei confronti dei componenti di associazioni mafiose, in particolare di Cosa Nostra. Poiché risulta che per nessuno dei soggetti menzionati negli allegati alla nota sopracitata, in atto detenuti a seguito di provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria di Palermo, siano comunque venute meno le ragioni che hanno giustificato l'emissione del provvedimento ex art. 41 bis O.P., si manifesta l'inopportunità di eventuali modifiche dell'attuale regime carcerario e quindi si esprime parere favorevole alla sua proroga, facendo riserva di comunicare ulteriori elementi riguardo a quei soggetti per i quali codesto Ministero volesse specificamente interpellare questa Procura".*

sabato 30 e domenica 31 ottobre) di ben novanta di tali decreti, seguita dalla scadenza in data 6 novembre 1993 (quindi, appena sette giorni dopo) di ulteriori settantasette decreti e, ancora, in data 10 novembre 1993 (dopo dodici giorni) di altri 59 decreti e, pertanto, della scadenza di un numero di decreti complessivamente pari a 226.

Il dott. CALABRIA ha dichiarato che il suo Ufficio, nonostante l'intenzione preannunciata, per ogni evenienza, predispose come sempre le bozze dei decreti da rinnovare, non sapendo cosa il Ministro avrebbe deciso. E nega che avessero avuto sentore dell'intenzione del Ministro di non firmare le proroghe (*“Assolutamente no, a noi nessuno c'aveva detto questa cosa”*).

E quando gli è stato contestato che DI MAGGIO aveva preavvisato già una ventina di giorni prima la Procura di Palermo di quell'intenzione, la sua replica è stata che evidentemente il DI MAGGIO aveva propri canali di conoscenza che lo mettevano in condizione di sapere in anticipo. E le informazioni che riusciva ad avere, se le teneva per sé, e non le condivideva certo con loro (cioè con i colleghi del D.A.P: e in particolare dell'Ufficio Detenuti): *«Non ci diceva nemmeno le cose che ci doveva dire, figuriamoci le cose...»*. Nel caso di specie, poi, è possibile che DI MAGGIO lo abbia saputo dal Ministro, con il quale in effetti aveva interlocuzioni dirette (*“lui aveva un'interlocuzione continua con il Ministro e probabilmente nei vari colloqui si vede che il Ministro gli aveva detto così”*).

Ma non ha saputo cosa rispondere quando gli è stata contestata la vistosa tardività con cui venne inoltrata la richiesta di parere preventivo e avviata l'istruzione che avrebbe dovuto essere preliminare ad una ponderata decisione del Ministro (e arriva a ipotizzare in un primo momento che potesse esserci stata una preliminare richiesta di carattere informale salvo dover poi convenire che stante la delicatezza della materia ogni atto e iniziativa passava necessariamente attraverso adempimenti formali). In ogni caso è certo che *era un fatto interno al DAP e quindi è una cosa che sicuramente è nata nell'ambito del DAP e l'abbiamo elaborata nell'ufficio insomma*.

Giovanni CONSO per parte sua ha dichiarato che quando i funzionari del Dipartimento gli fecero avere l'elenco dei detenuti con le bozze dei decreti da firmare, aveva già

deciso che li avrebbe lasciati decadere; e a chi nelle more gli chiedesse cosa intendesse fare, rispondeva che ci stava pensando. Però non ricorda che all'interno degli Uffici del Ministero qualcuno abbia insistito per sollecitare una sua decisione.

Dalla testimonianza del dott. ALIQUO però risulta che già una ventina di giorni prima che pervenisse la tardiva richiesta di parere, la Procura di Palermo era stata allertata (da DI MAGGIO) circa la discussione in corso sull'opportunità di disporre le proroghe per quella massa di decreti in scadenza e le intenzioni che il Ministro stava maturando (*“perché Di Maggio ci sentivamo spesso per telefono proprio su problemi riguardanti detenuti vari e quindi avrò avuto un motivo di telefonare a Di Maggio per altre cose, poi ci si mette a chiacchierare come si fa tra amici, non... ..Sì, nel senso che mi disse c'è... Per ora noi stiamo... Siamo occupati con sta storia del 41 bis e non sappiamo se prorogarlo o non prorogarlo perché credo che il Ministro possa essere favorevole a una non proroga, per cui ci saranno novità, può essere, questo, tenetevi pronti a qualche cosa di... ..E io pronto sì, però non posso essere così pronto da darti una risposta su una domanda che ignoro e te la posso dare immediata... .. Poi non era venuta più la notizia, perché quelle cose Di Maggio me le aveva dette per lo meno un quindici - venti giorni prima... ..Non avendo più avuto notizie, non potevo pensare che arrivassero il 30 di ottobre, una data di quel genere e a quell'ora”*).

E allora, è chiaro che, come il Ministro CONSO ha sempre dichiarato, egli aveva già maturato l'intenzione di non prorogare i decreti, anche se si era astenuto dall'esternare la sua decisione; e tale decisione si sposava perfettamente con un orientamento dei magistrati dell'Ufficio Detenuti che, come il dott. CALABRIA ha ammesso deponendo dinanzi a questa Corte, era sempre stato favorevole alla revisione delle posizioni dei detenuti sottoposti al 41 bis, anche nell'ottica di un suo ridimensionamento quantitativo. Sotto questo profilo tale orientamento non era mutato di una virgola all'approssimarsi delle scadenze di novembre '93.

Ed pacifico altresì che dalla Nota del 29 ottobre trapela che l'intendimento e l'aspettativa dell'Ufficio Detenuti era di non rinnovare nessuno dei decreti delegati in scadenza, in quanto riguardavano posizioni di minore rilievo, salvo specifiche

informazioni che deponessero in senso contrario (indicazioni che, ha detto ancora il dott. CALABRIA, le autorità inquirenti, sia pure tardivamente compulsate, avrebbero anche potuto trasmettere in un secondo tempo e anche a decreti scaduti, consentendo al Ministro di recuperare le posizioni meritevoli di una più rigorosa valutazione): un intendimento che riprendeva coerentemente una delle proposte di un nuovo corso della politica carceraria del DAP contenute nel documento programmatico del 26 giugno. Ma detto questo, l'anomalia starebbe nell'aver brigato per propiziare quell'esito, fino a renderlo quasi obbligato, anche attraverso l'evidente tardività della richiesta di informazioni, che tanto più risalta se messa a confronto con la scrupolosa tempestività delle precedenti richieste di parere preventivo (L'ultima era stata quella del 21 settembre, alla quale era stato allegato l'elenco nominativo dei detenuti nei confronti dei quali il regime speciale ex art. 41 bis andava a scadere il 21 ottobre 1993, e si trattava solo di 13 posizioni. E una richiesta successiva di parere preventivo, datata 6 novembre, si riferisce alle posizioni di 5 detenuti per i quali i relativi decreti andavano a scadere il 27 gennaio '94: anche in questo caso, la richiesta di parere fu più che tempestiva).

Fermo restando che la legittima, ancorché generica sollecitazione a rinnovare tutti indistintamente i provvedimenti non escludeva che un Ufficio qualificato e attrezzato come la Procura di Palermo potesse, val ribadirlo, anche in un secondo momento, e all'esito della decisione del Ministro, fare specifica segnalazione dei soggetti che risultassero detenere ancora posizioni di vertice nei rispettivi mandamenti mafiosi o nelle rispettive "famiglie" mafiose, e per i quali, in ogni caso, era assolutamente indicato il mantenimento o l'immediato ripristino dello speciale regime detentivo.

Si tratta di capire quale possa essere stato l'effettivo ruolo del Vice Direttore del DAP in tale vicenda, a partire dalla decifrazione dell'annotazione manoscritta dallo stesso DI MAGGIO a margine della risposta inviata per fax il 30 ottobre dalla Procura di Palermo alla tardiva richiesta di parere ("*Cons. Bucalo posso sapere che cos'è la nota 513/93 I.I.R? Perché questa comunicazione viene trasmessa per fax ordinario? Parliamone urgentemente*").



E' chiaro che l'annotazione è apposta alla Nota di risposta della Procura di Palermo ma si riferisce alla richiesta di parere preventivo inviata dall'Ufficio Detenuti il 29 ottobre. L'accusa vi scorge una spia indicativa del disappunto del DI MAGGIO per avere l'Ufficio Detenuti a sua insaputa intrapreso l'iniziativa di informare la Procura di Palermo (e le altre autorità in indirizzo), rischiando di far fallire il disegno preordinato di attuare sottotraccia quell'intervento demolitivo del 41 bis, almeno per una massa consistente di posizioni teoricamente di minor rilievo, cancellando tutti i 41 bis che erano stati applicati nell'esercizio della potestà delegata al Ministro MARTELLI a Direttore e Vice Direttore del D.A.P.

La difesa, al contrario, vi scorge la conferma che DI MAGGIO era completamente all'oscuro di quella manovra, e quindi si si sarebbe lamentato del ritardo con cui la pratica era stata istruita. Una lettura che però farebbe impallidire e priverebbe di senso il rilievo critico sul fatto che quella corrispondenza fosse stata trasmessa via fax, perché il problema sarebbe stato ben più grave.

Certo è che il rilievo critico sulle modalità di trasmissione via fax non esaurisce né spiega da solo l'esigenza di un immediato chiarimento, anche perché questa lettura "neutra" non si accorda con lo stupore che sembra anzitutto dirigersi al contenuto di una Nota che evidentemente non era stata confezionata su suo input, perché la richiesta di chiarimenti sembra piuttosto essere rivolto a ricevere spiegazioni sul contenuto della Nota ("*Posso sapere cos'è la nota 513/93?*") che quindi DI MAGGIO non conosceva. Ma neppure può accedersi tanto facilmente alla lettura in chiave accusatoria, né può condividersi lo sbrigativo argomento con cui il giudice di prime cure vi aderisce, sotto il profilo che DI MAGGIO non s'era neppure posto il problema di richiedere le informazioni di aggiornamento sulle posizioni individuali ai fini di un'eventuale proroga, perché partecipe di una decisione ormai presa e che avrebbe reso inutile quello sforzo informativo, ed anzi inutile e controproducente persino il richiedere quelle informazioni.

Tale ricostruzione non convince perché postula che DI MAGGIO avrebbe stravolto quella procedura consultiva che, sebbene non prevista dalla legge, proprio lui aveva

fortemente voluto che si istituisse, curandone di persona l'avvio, come s'è visto. Inoltre, è smentita dal fatto che lo stesso DI MAGGIO si sarebbe premurato, una ventina di giorni prima, di allertare la Procura di Palermo, nella persona del dott. ALIQUO', avvisandolo che si stava discutendo del rinnovo o meno dei decreti in scadenza e il Ministro era orientato in senso contrario alla proroga.

E che quella procedura non fosse stata smantellata lo dimostra una successiva Nota dell'Ufficio Detenuti a firma CALABRIA del 6 novembre, indirizzata alle solite autorità inquirenti e anche alla Procura Distrettuale di Palermo, con la richiesta di aggiornare le informazioni sulle posizioni dei cinque detenuti per cui il 41 bis andava a scadere il 27 novembre (tra i quali Procopio DI MAGGIO e Giuseppe VERNENGO), invitandosi in particolare il Dipartimento di P.S. a trasmettere le schede relative alle posizioni di DI DIO e di Procopio DI MAGGIO.

#### *Una lettura alternativa della vicenda.*

Ed allora esiste una diversa lettura che meglio si accorda con tutti i dati disponibili sulla vicenda.

DI MAGGIO è perfettamente al corrente di cosa bolle in pentola, e avvisa per tempo la Procura di Palermo di tenersi pronti a intervenire. Ma poi succede qualcosa, che lo induce a lasciare correre, a non contrastare quella iniziativa.

Certo è che egli neppure a fatto compiuto riterrà di parlarne con la Procura di Palermo, magari per sollecitare la trasmissioni di quelle specifiche indicazioni sulle posizioni dei detenuti di maggiore rilievo che avrebbero potuto indurre il Ministro a un ripensamento della propria decisione: se è vero che alla Procura di Palermo non se ne parlò più al punto che la dott.ssa PRINCIPATO ha candidamente confessato di avere saputo di questa vicenda solo a seguito delle indagini sfociate in questo processo. E dopo l'annotazione di suo pugno scritta su quella risposta della Procura di Palermo del 30 ottobre, egli tace. Non v'è traccia di sue comunicazioni ufficiali, e neppure di Note o appunti da allegare all'archivio dell'Ufficio detenuti, né ulteriori richieste di chiarimenti. Nulla che faccia trapelare una sua netta opposizione alla decisione del

Ministro, fatti salvi gli sfoghi personali con soggetti a lui particolarmente vicini, da cui si evince la sua insoddisfazione, il suo dissenso su come erano state gestite certe questioni che inerivano il 41 bis e il suo rammarico per essersi lasciato *prendere la mano*. Ma la tempra e l'energia e l'irruenza del personaggio, che non si peritava di mettersi a muso duro contro il Ministro, erano tali che è arduo credere che egli non avrebbe fatto fuoco e fiamme per contrastare una scelta così delicata e di tale rilievo strategico, se non l'avesse condivisa o non si fosse trovato nella condizione di non potersi opporre (magari perchè era una scelta suggerita o assecondata dagli autorevolissimi sponsor che ne avevano favorito la designazione a Vice Capo del D.A.P.: ipotesi non peregrina).

C'è, in effetti, la notizia confermata da CAPRIOTTI e da CALABRIA di contrasti molto accesi anche con il Ministro e addirittura di una lite che sarebbe occorsa proprio nel periodo in questione (tre o quattro mesi dopo l'immissione in possesso, che risaliva la 16 giugno 1993) secondo il ricordo di CAPRIOTTI che ebbe ventura di entrare nella stanza del Ministro proprio durante quella lite furiosa). Ma non c'è stato verso di far dire a CAPRIOTTI se l'oggetto della lite riguardasse questioni inerenti al 41 bis; ed anche CALABRIA è stato molto generico sui motivi dei contrasti tra DI MAGGIO e CALABRIA, limitandosi a dire che vertevano soprattutto sul modo in cui impiegare consistenti aliquote di personale della Polizia penitenziaria

Ma in quella frase che la FERRARO attribuisce a DI MAGGIO in un momento particolarmente vibrante, in cui lei confessava al suo amico il biasimo e la delusione per una decisione che sembrava tradire tante convinzioni ideali da entrambi condivise si coglie il senso dell'atteggiamento molto combattuto con cui il DI MAGGIO deve aver vissuto quella vicenda; e si capisce anche il disappunto per il modo in cui era stata confezionata la Nota del 29 ottobre.

Ed invero, il silenzio di DI MAGGIO, come già detto, è già una spia eloquente del fatto che egli avesse, alla fine, condiviso la scelta del Ministro, o vi avesse prestato acquiescenza. Lo dimostra soprattutto il silenzio serbato, a fatto compiuto, con i responsabili di quegli stessi apparati investigativi che lui stesso aveva voluto rendere

partecipi di un osservatorio permanente sullo stato di applicazione del 41 bis; e il silenzio con la Procura di Palermo, a fatto compiuto e dopo che in precedenza l'aveva invitata a tenersi pronta ad interloquire. Ed ancora il silenzio con i suoi amici e abituali commensali delle cene romane, anche nel periodo in cui si snodò tale vicenda, che ricoprivano ruoli apicali negli apparati investigativi o di intelligence dell'epoca: non una parola, se stiamo alle loro testimonianze, ai vari GANZER e MORINI, con i quali la vicenda non avrebbe mai formato oggetto di commenti, o di esternazioni di qualunque genere da parte del DI MAGGIO, neppure a titolo di sfogo personale.

La verità è che il 29 ottobre 1993, i giochi sono ormai fatti.

Non v'è ragione di dubitare dell'affermazione di CONSO quando dice che aveva già preso la sua decisione fin da quando gli erano stati sottoposti i distinti elenchi di detenuti per i quali scadevano i due gruppi di decreti.

E già prima del 30 ottobre, quando annota il suo contrariato stupore sulla Nota di risposta della Procura di Palermo (ma con riferimento all'iniziativa dell'Ufficio Detenuti), DI MAGGIO era informato sia dell'imminente scadenza di un gran numero di decreti applicativi, sia della discussione che ferveva in merito e dell'orientamento del Ministro, che si mostrava propenso a non prorogarli.

Ed ecco la ragione del suo disappunto.

Volendo ricamare sulle sfumature semantiche dell'espressione testuale che la FERRARO attribuisce al DI MAGGIO, dovrebbe inferirsene che egli si fosse prestato ad un'operazione che però era andata oltre i limiti da lui stesso divisati (*mi son lasciato prendere la mano*).

E in effetti, l'operazione per come si stava realizzando, e poi si realizzò concretamente, travalicava i limiti che lui stesso aveva preventivato o deragliava rispetto al tracciato immaginato.

Quello che certamente egli aveva condiviso era uno sfolgimento massiccio del 41 bis, utile a lanciare un segnale di distensione da dispiegarsi però in una direzione precisa: al popolo di Cosa Nostra e delle altre organizzazioni criminali di stampo mafioso, ma a beneficio delle seconde linee, di coloro che non potevano, per il loro minore rilievo

all'interno delle consorterie di appartenenza, avere avuto alcun ruolo e corresponsabilità nelle scelte strategiche dello stragismo mafioso, mentre la linea dura andava riconfermata con fermezza nei riguardi dei capi o di coloro che per il fatto di continuare a ricoprire ruoli apicali, e per la loro fedeltà ai corleonesi potevano reputarsi corresponsabili dello stragismo.

Ma a tal fine, e affinché il messaggio risultasse chiaro e nitido, era essenziale distinguere. E non bastava che alla decisione di sfoltire la massa di decreti c.d. delegati si accompagnasse la contestuale decisione di prorogare in blocco il secondo gruppo di decreti, quelli che andavano a scadere il 31 gennaio 1994 e che riguardavano nella loro quasi totalità figure di spicco delle varie organizzazioni mafiose.

Anche all'interno del gruppo dei decreti delegati, che riguardavano in teoria personaggi di minore spessore, era necessario operare un'analoga selezione, individuando i personaggi che ad onta della loro classificazione fossero meritevoli di un trattamento più rigoroso.

L'operazione che la Nota del 29 ottobre lasciava adombrare non rispecchiava queste caratteristiche.

Anzitutto per le sue dimensioni, traducendosi in un totale e indiscriminato azzeramento in pratica di tutti i (residui) decreti che erano stati a suo tempo emessi nell'esercizio della potestà delegata dal Ministro MARTELLI ai "tecnici" del D.A.P. (ne restavano 373 alla data del 26 giugno, ma nei mesi successivi per diverse decine erano intervenuti provvedimenti di revoca o non si era proceduto al rinnovo di quelli in scadenza) e in una sollecitazione a circoscrivere il più possibile il ricorso allo strumento del 41 bis.

Si era quindi approfittato di quella occasione – e lo si evince anche da alcune assonanze testuali - per rilanciare alcune delle linee programmatiche condensate nell'Appunto a firma CAPRIOTTI del 26 giugno che già DI MAGGIO aveva dimostrato di non condividere, almeno in linea di principio.

Tra l'altro, se si può prestare fede alle pur reticenti e confuse dichiarazioni rese da CAPRIOTTI alla D.D.A. di Caltanissetta il 6 dicembre 2011, tra i motivi della lite o comunque dei contrasti che DI MAGGIO ebbe con il Ministro CONSO v'era anche la

questione della delega a provvedere sull'applicazione del 41 bis, che DI MAGGIO avrebbe voluto per sé, mentre CONSO non delegò né a lui né al Direttore CAPRIOTTI, anche se (come ben rammenta il dott. ARDITA) non vi fu mai un provvedimento formale di revoca della delega che a suo tempo era stata disposta dal Ministro MARTELLI. Già nel preambolo del documento programmatico del 26 giugno si rassegnava come dato di certezza che la delega in oggetto non era più operante<sup>538</sup>. E adesso si completava l'opera, spazzando via tutto ciò che era rimasto dell'esercizio di quella delega.

Ma soprattutto, si era rinunciato a qualsiasi selezione, impedendo di fatto alle autorità inquirenti consultate di poter fornire tempestivamente le informazioni che avrebbero potuto giustificare quella selezione, con il risultato che nel mucchio di figure effettivamente di secondo piano (pur trattandosi sempre di soggetti pregiudicati o imputati per reati gravissimi che andavano dall'omicidio all'estorsione aggravata al traffico di stupefacenti, commessi nell'ambito delle associazioni criminali di appartenenza) finivano per beneficiare di quel gesto di distensione anche personaggi di levato spessore criminale e mafiosi di rango: come i 16 affiliati a Cosa Nostra specificamente elencati nell'informativa illustrata dal teste BONFERRARO, tra i quali anche esponenti di spicco delle famiglie mafiose di Trapani, Messina e di Catania; e, per ciò che concerneva Cosa Nostra palermitana, spiccavano i nomi di DI CARLO Andrea, della famiglia mafiosa di Altofonte, fratello di DI CARLO Francesco, Antonino (detto "Nenè") Geraci, storico capo mafia di Partinico e Giuseppe Farinella, storico capo mafia di San Mauro Castelverde con competenza su un vasto territorio madonita, entrambi componenti, peraltro, della Commissione Provinciale di "cosa nostra"; oltre a "seconde linee" che però appartenevano a storiche "famiglie" dell'organizzazione mafiosa, quali Francesco Spadaro (figlio del noto Tommaso detto

---

<sup>538</sup> Cfr. Appunto CAPRIOTTI citato nel testo: *"I detenuti attualmente sottoposti a regime speciale sono n. 909. Ad alcuni di questi fu applicato il predetto regime, in forma attenuata, con decreto ministeriale a firma del Direttore Generale o del Vice Direttore Generale del Dipartimento, su delega dell'On.le Ministro, delega peraltro attualmente non più operante"*.

“Masino” Spadaro), Spina Raffaele, della famiglia della Noce, (cognato del noto Raffaele Ganci e di GAMBINO Giacomo Giuseppe), Francesco Scrima, famiglia di Porta Nuova, imparentato con Pippo CALO’, Giuseppe Gaeta, di Termini Imerese, esponente di spicco del mandamento di Caccamo, Giuseppe Fidanzati, che proveniva dalla famiglia mafiosa dell’Arenella, Prestifilippo Giovanni (già pure componente della “Commissione”), Diego Di Trapani, della famiglia mafiosa di Cinisi. E senza trascurare ovviamente, personaggi come GRIPPI Leonardo, cognato di TAGLIAVIA Francesco (che alla fine sarà condannato per la strage di Firenze e connessi reati) ed esponente di spicco della famiglia di Corso dei Mille, e GIULIANO Giuseppe, della famiglia mafiosa di Brancaccio (che sarà condannato per le stragi in continente); nonché quel Vito VITALE che però solo anni dopo scalerà le gerarchie dell’organizzazione divenendo il capo della famiglia di Partinico.

E se di qualcuno dei predetti poteva essere incerta l’effettiva e attuale collocazione nello scacchiere degli schieramenti mafiosi, di molti dei predetti poteva dirsi quanto meno che appartenevano a famiglie storicamente alleate dei “corleonesi”.

Si può dunque comprendere perché DI MAGGIO abbia confidato alla sua amica Liliana FERRARO che si era lasciato *prendere la mano*. E tuttavia la rassicura che ce l’avrebbero fatta, invitandola a non dubitare del suo proposito di portare a compimento, sul versante della politica carceraria, quello che era stato il disegno di Giovanni FALCONE.

E non è azzardato scorgere lo zampino del DI MAGGIO in alcune delle decisioni adottate dal Ministro CONSO alla fine di gennaio ’94, quando vennero rinnovati quasi in blocco i decreti che riguardavano i detenuti mafiosi di maggiore calibro. Si può concedere che, come ha dichiarato CONSO, tale decisione fu presa contestualmente a quella di non prorogare i decreti delegati, operando un taglio netto tra i due gruppi di decreti. Ma è certo che si ebbe anche qualche intervento correttivo degli esiti prodotti dal mancato rinnovo di quei decreti.

In particolare, tra le posizioni che potevano far gridare allo scandalo, almeno una platea di addetti ai lavori, v’erano quelle di Nené GERACI, capo del mandamento di

Partinico, e storico alleato di Salvatore RIINA; di Andrea DI CARLO, della famiglia mafiosa di Altofonte, che faceva parte dello zoccolo duro dello schieramento corleonese; di Giuseppe GRASSONELLI, boss in ascesa della mafia agrigentina, oltre ai citati FARINELLA Giuseppe e GRIPPI Leonardo.

Ebbene, mentre per 6 decreti c.d. delegati venuti a scadenza tra il 27 e il 31 gennaio 1994 si adottò la medesima decisione già presa di farli decadere senza rinnovarli (ma si trattava davvero di personaggi di secondo piano, come i siciliani, MEDICA Rosario, di Pachino, ROMEO Giovanni, GRAZIOSO Giuseppe e D'ANTONA Giovanni, di Catania; SCUDERI Filippo, di Belpasso e SPARATORE Concetto, di Siracusa), di contro, per GERACI Antonino si lasciò scadere (il 27 gennaio '94) il decreto delegato che prevedeva un 41 bis "attenuato", ma tre giorni dopo venne emesso un nuovo decreto applicativo del 41 bis e a firma del Ministro.

Allo stesso modo si procedette nei riguardi di DI CARLO Andrea e di GRASSONELLI Giuseppe, mentre per GIULIANO Giuseppe bisognerà attendere altri due mesi per analogo ripristino del 41 bis, con provvedimento emesso dal Ministro il 30 marzo '94 (e ancora più tempo trascorrerà per il ripristino del 41 bis a FARINELLA Giuseppe, 2 agosto '94; e per GRIPPI Leonardo, 30 novembre 1994).

Sotto altro profilo va ribadito che l'orientamento dell'Ufficio che aveva specifica competenza in materia, e cioè l'Ufficio Detenuti, era sempre stato favorevole ad un ridimensionamento significativo dell'ambito di applicazione del 41 bis.

Lo era per ragioni di principio, per riserve sui profili di legittimità o sulle difficoltà attuative, o perché fomite di inenarrabili complicazioni nella gestione quotidiana, pur riguardando una percentuale assai ridotta della popolazione carceraria: tutte ragioni condivisibili, o meno, ma che non possono liquidarsi come meramente pretestuose e addotte per dissimulare suggestioni o tentazioni "trattativistiche".

Ma è pure vero che tale orientamento, e le ragioni di cui si nutriva, si sposava armonicamente con tutta una linea che sottotraccia percorreva gli ambienti istituzionali e faceva capo al presidente SCALFARO, molto sensibile a pressanti richieste di andare



incontro alle voci di sofferenza che si levavano dal pianeta carcere, veicolategli dai rappresentanti di organizzazioni cattoliche a lui molto vicini, ed anche alle denunce e segnalazioni di abusi e maltrattamenti nell'applicazione in particolare del regime speciale previsto dal 41 bis; e sensibile altresì al rischio che quella sofferenza andasse ad alimentare la violenza mafiosa, per ritorsione o per dare soddisfazione agli affiliati che soffrivano le conseguenze del carcere duro e ai loro familiari. I quali, peraltro, già s'erano fatti vivi a febbraio del '93 - contestualmente ai gravi fatti di Poggioreale, e ai disordini seguiti alla decisione di applicare il 41 bis ai due penitenziari napoletani - con quell'esposto dai toni minacciosi, cui erano seguiti a distanza di tre mesi, gli attentati di via Fauro, a Roma e di via de Georgofili, a Firenze.

E' plausibile che la certezza che quel documento, che per rigore semantico, proprietà di linguaggio e scorrevolezza denota il possesso di un'istruzione persino superiore alla media, provenisse da ambienti organici o contigui alla criminalità mafiosa, suscitasse preoccupazione negli apparati di polizia e dei servizi addetti alla sicurezza del Presidente. E se ci si cala nel clima dell'epoca, potevano persino destare impressione, anche se si tratta di mere suggestioni che non trovarono poi alcun concreto fondamento, la coincidenza che il primo attentato, che segnava la ripresa dell'offensiva stragista, fosse stato ai danni di Maurizio COSTANZO, che figurava tra i destinatari dell'esposto; e il secondo attentato, commesso a Firenze ai piedi della storica Torre delle Pulci, sede dell'Accademia dei Georgofili, ma anche in prossimità della chiesa di S.Stefano e Cecilia, richiamava in qualche modo un altro dei destinatari di quell'esposto, il vescovo di Firenze.

E se SCALFARO era preoccupato che il malessere e le voci di protesta che si levavano dal mondo carcerario potesse infiammare o fornire pretesto per una recrudescenza della violenza stragista, il Capo della Polizia Vincenzo PARISI è altrettanto preoccupato delle ripercussioni sull'ordine e la sicurezza pubblica della crescente tensione nelle carceri.

Risale forse ai fatti di Poggioreale, e alla decisa presa di posizione del Capo della Polizia per un'immediata revoca del 41 bis che era stato applicato indiscriminatamente

a tutti i detenuti dei due penitenziari napoletani, il primo scricchiolio delle convinzioni di PARISI sulla necessità di attestarsi sulla linea della fermezza nell'applicazione del regime di detenzione speciale, senza fare alcuna concessione (soprattutto a fronte di una dichiarata disponibilità e prontezza della controparte interessata ad un ammorbidimento a desistere da proteste e disordini o peggio iniziative violente, come era accaduto negli incontri svoltisi alla prefettura di Napoli con i rappresentanti dei detenuti di Napoli Secondigliano e Poggioreale).

E che le convinzioni iniziali di PARISI possano essere vacillate – e siano vacillate nel misurarsi concretamente con le conseguenze immediate che la tensione nelle carceri, esasperata dai rigori del carcere duro, poteva produrre sulla tenuta dell'ordine pubblico e sulla sicurezza collettiva anche all'esterno del carcere – si desume non solo dalle dichiarazioni di Nicolò AMATO, che assemblano conoscenze del tempo insieme al portato di una sua successiva personale rielaborazione e rimediazione dei fatti, ma anche dalla testimonianza del Prof. ARLACCHI, consulente per anni della D.I.A..

Questi conferma che PARISI ebbe, sul 41 bis, un orientamento ondivago, perché da convinto fautore della sua utilità come strumento di prevenzione e contrasto alla criminalità mafiosa, cominciò nel tempo a nutrire dubbi, paventandone le ripercussioni sull'ordine pubblico. Ma c'era anche una ragione più profonda a dire dello stesso ARLACCHI, che spiegherebbe la complessità dell'atteggiamento del Capo della Polizia sul tema.

All'indomani della strage di via D'Amelio, quando si discusse delle misure da intraprendere per dare una risposta immediata dello Stato alla sfida mafiosa, l'opinione di ARLACCHI e di altri analisti dell'epoca era che *«bisognava agire selettivamente, cioè colpire soltanto i vertici, i capi reali delle organizzazioni criminali»*, senza una rappresaglia indiscriminata. Ma in quel frangente *«era necessario dare un segnale di forza e fu dato. Il 41 bis nacque come uno strumento di questa politica, quindi era abbastanza normale che ci fossero dei cambiamenti e che ci fosse ad un certo punto un momento di alleggerimento del discorso. Questa posizione era la posizione del Prefetto PARISI»*. Ma, aggiunge il Prof. ARLACCHI questa *«era la posizione di*

*buona parte dei vertici del Ministero della Giustizia, i quali premevano per un alleggerimento che poi in realtà ci fu».*

D'altra parte, il 41 bis era *una misura molto dura e non era condivisa*, dice ARLACCHI, *da gran parte del mondo giuridico*. Lo stesso CONSO, da quel *giurista raffinato e integerrimo* che era, *«fu sempre contrario al 41 bis, non lo negò, lo disse in tutte le sedi, come io direi l'ottanta per cento dei giuristi italiani e una gran parte della Magistratura...».*

Quanto a PARISI, i suoi tentennamenti sul 41 bis non scemarono dopo gli attentati di Milano e di Roma, anzi temeva per ulteriori attentati, che potessero mietere ancora più vittime. Ed era favorevole ad un alleggerimento del 41 bis perché paventava ulteriori azioni terroristiche della mafia (*“ma ripeto, era una preoccupazione legittima”*, aggiunge il teste).

Ma le sue perplessità non intaccarono la linea del Governo, supportata dalle conclusioni rassegnate nei documenti di analisi elaborati dagli apparati investigativi dell'epoca (già nel mese di agosto '93) anche perché, a dire di ARLACCHI, le *mediazioni* di PARISI avevano perso di credibilità o di efficacia dopo che lui si era speso ed esposto così vistosamente sul caso CONTRADA (*“già nell'autunno del '93 le cose erano andate al di là della mediazione di PARISI. Sì, PARISI mantenne la sua perplessità, sempre insieme ad altri. Le cose però erano andate al di là....Quindi il ruolo di PARISI divenne sempre meno rilevante, soprattutto per la sua grande esposizione dopo l'arresto di CONTRADA che gli fece perdere molta credibilità ai nostri occhi....eravamo anche un po' più sicuri di noi stessi nel momento in cui andavamo avanti”*).

Il dott. DE GENNARO non è stato così esplicito sulle perplessità e i tentennamenti di PARISI sul 41 bis, ma si è espresso con estrema prudenza, dicendo di non averlo mai sentito in occasione di riunioni del Comitato interforze o del Comitato nazionale per la Sicurezza e l'Ordine pubblico fare commenti negativi sul 41 bis.

Ebbene, facendo un passo indietro rispetto all'autunno del '93, e tornando all'avvicendamento dei vertici del D.A.P., la sostituzione improvvisa di Nicolò

AMATO, fortemente voluta dal Presidente SCALFARO, per le modalità con cui fu attuata, fu, come già rilevato, espressione della volontà di dare un segnale nella logica del capro espiatorio, ma non soltanto. Si dava in pasto una vittima sacrificale e al contempo si apriva la strada a un mutamento nell'indirizzo di politica carceraria che, ad onta della posizione ufficiale del Governo CIAMPI appena insediatosi, fosse più attento agli aspetti della tutela dei diritti dei detenuti che alle esigenze di prevenzione e difesa della collettività contro il rischio di aggressioni delle organizzazioni criminali. Il disegno di favorire un nuovo corso della politica carceraria, coagulatasi su un asse che passava per il rapporto preferenziale che legava SCALFARO a PARISI e la vicinanza del Capo dello Stato ad ambienti cattolici particolarmente sensibili alle istanze di tutela della popolazione dei carcerati, trovava peraltro terreno fertile tra i tecnici e i funzionari del D.A.P..

Ed è innegabile che AMATO avrebbe potuto rappresentare un ostacolo sia perché insofferente di qualunque pretesa di ingerenza nelle prerogative dei vertici del Dipartimento e dell'Amministrazione cui faceva capo, che era quella del Ministero di Grazia e Giustizia e non l'Amministrazione dell'Interno e tanto meno i vertici della Polizia (*“La preoccupazione dei rischi per l'ordine pubblico esterno di cui il Ministero dell'Interno era legittimo tutore e portatore, a mio giudizio non doveva condizionare la nostra politica carceraria. Io applico il 41 bis perché ritengo che sia giusto, non è che mi astengo per diminuire la tensione all'esterno e quindi evitare....Io applico il 41 bis, c'è una tensione, e tu, Ministero dell'Interno, provvedi a garantire l'ordine pubblico. Questa era la mia...”*); sia perché pur essendo lui stesso favorevole ad un superamento della normativa emergenziale di cui il 41 bis era un tipico prodotto, tuttavia avrebbe desistito dalla più rigorosa applicazione di questo strumento eccezionale soltanto nel quadro di un riassetto complessivo del sistema carcerario che attenuasse gli aspetti puramente afflittivi del regime speciale di detenzione, facendo però salva l'esigenza di recidere per il detenuto mafioso ogni possibilità di comunicare con l'esterno e di mantenere legami che gli consentissero di perpetuare il suo potere; e sottoponendo comunque i detenuti mafiosi ad un trattamento

penitenziario differenziato, con restrizioni funzionali al soddisfacimento delle esigenze di sicurezza e di prevenzione (sia pure senza necessariamente tradursi in una maggiore afflittività).

Ma fino a quando fosse rimasta in vigore la normativa emergenziale, AMATO ne sarebbe stato inflessibile custode e fermamente determinato ad assicurarne la sua più rigorosa osservanza, respingendo qualsiasi pretesa di interferenza o pressione da parte di altre Amministrazioni.

Ed allora, si torna a quello che giustamente il dott. D'AMBROSIO indicava come il cuore del problema. Esso non riguarda le ragioni dell'improvvisa sostituzione dei vertici del D.A.P. e il ruolo propulsivo che vi ebbe il Quirinale, che può dirsi ormai accertato. E non riguarda tanto l'individuazione di chi volle che fosse DI MAGGIO, (letteralmente sconosciuto al Ministro che lo nominò su proposta di un Direttore del D.A.P., CAPRIOTTI, che a sua volta non sapeva chi fosse) ad andare a ricoprire il posto di Vice di CAPRIOTTI. Anche sotto questo profilo può dirsi accertato l'input di SCALFARO sia pure su suggerimento di PARISI. Le annotazioni contenute nell'agenda di CIAMPI sono illuminanti sul punto e non lasciano adito ad alcun dubbio. Anche se non è tanto rassicurante il sospetto che attraverso la mancanza di trasparenza associata allo stravolgimento di regole di competenza e procedure nel pervenire a quelle nomine abbia finito per proiettarsi sulle relative scelte l'ombra lunga dei Servizi. A parte il legame di PARISI con l'ambiente da cui proveniva, non è rassicurante che un altro "suggeritore", e cioè Monsignor FABBRI, che si è intestato di avere suggerito il nome di CAPRIOTTI sapendo che sarebbe stato gradito a Monsignor CURIONI, abbia candidamente confessato di essere da anni legato a esponenti qualificati dei Servizi; tanto legato da non avere avuto remore a farsi consigliare e istruire se convenisse rispondere alla citazione della Procura di Palermo per essere sentito sulla vicenda che aveva visto coinvolti i due alti prelati nella concertazione del successore di Nicolò AMATO.

E alla luce di simili precedenti, non appaiono del tutto infondati o frutto solo del turbamento di una persona in preda ad una crisi ansioso-depressiva le drammatiche

considerazioni annotate alle pagg. 151 e 152 del manoscritto originale dei Diari personali di Bruno TRENTIN, storica guida della CGIL e dei sindacati confederati.

Ivi lo scrivente annota un incontro *disperato e disperante* con Nicolò AMATO, avvenuto l'8 giugno '93, e quindi a 4 giorni dalla sua defenestrazione, e commenta: *“E' stato davvero vittima di un complotto dei servizi con l'assenso grintoso e d'faccia del Ministero dell'Interno. Temo che la sua vita sia in pericolo. Un incontro successivo con CONSO non ha chiarito nulla e semmai confermato l'allarme di AMATO”*<sup>539</sup>.

Al netto del timore esternato per la vita di AMATO, che può ritenersi il precipitato del turbamento prodotto dalla convinzione che vi fosse l'ombra dei servizi dietro l'improvvisa defenestrazione di AMATO e che amplifica preoccupazioni e timori verosimilmente confidatigli dal diretto interessato, la “testimonianza” di TRENTIN si segnala perché fornisce una conferma in tempo reale della difficoltà di CONSO nel fornire ad AMATO una spiegazione plausibile della sua cacciata dal DAP, e quindi dell'essere tale scelta frutto di un'imposizione superiore.

Ma del ruolo propulsivo del Capo dello Stato costituisce indizio eloquente, ancorché solo indiretto, l'imbarazzo di testi particolarmente qualificati, per avere ricoperto all'epoca importanti e delicati incarichi istituzionali, nel riferire quanto a loro conoscenza sui retroscena della designazione di Francesco DI MAGGIO a Vicedirettore del D.A.P. Un imbarazzo che si spiega con l'esigenza di tutelare l'immagine e la memoria del Capo dello Stato e con lui delle intere istituzioni.

Si pensi alle dichiarazioni asettiche di Gaetano GIFUNI; alla velata reticenza di Livia POMODORO (*“posso ritenere che fosse persona nota al Ministro CONSO”*), che pure era tra le più strette collaboratrici del Ministro perché Capo Gabinetto, dopo avere ricoperto tale incarico anche con il Ministro MARTELLI. E si pensi soprattutto all'imbarazzo che ha spinto Loris D'AMBROSIO e Liliana FERRARO a mentire circa il loro coinvolgimento nel dare una mano al DI MAGGIO nella predisposizione del suo decreto di nomina, ovvero a ritrovare la memoria dei fatti solo dopo avere avuto

---

<sup>539</sup> Cfr. produzione P.G. 8.02.2021, doc. 15.1.2.

cognizione dei passaggi dell'intercettazione telefonica in cui lo stesso D'AMBROSIO ne parlava, chiamando in causa proprio la FERRARO.

Può dunque dirsi provato che fu PARISI a suggerire a SCALFARO il nome di DI MAGGIO; e il suggerimento incontrò il pieno gradimento del Presidente, non tanto perché avesse avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo quando prestava servizio alla Procura di Milano e SCALFARO era Ministro dell'Interno, soprattutto in relazione alla gestione del pentimento di EPAMINONDA; ma, verosimilmente, perché, se si assemblano gli spunti offerti dalle testimonianze di Gaetano GIFUNI e di Tito DI MAGGIO, c'era già stato un approccio poco tempo prima sul tema dell'inchiesta Mani Pulite, e SCALFARO aveva avuto modo di registrare una piena consonanza di vedute sulla necessità di trovare una dignitosa via d'uscita da Tangentopoli, per arrestare la deriva delle istituzioni.

E dava garanzie di affidabilità che un personaggio del genere fosse al vertice operativo del D.A.P. perché la gestione dei pentiti in carcere ed anche il trattamento detentivo cui erano sottoposti i soggetti coinvolti nell'inchiesta Mani Pulite nei suoi tanti rivoli e filoni erano tra i punti dolenti della vicenda, e stavano a cuore sia di SCALFARO che di PARISI.

Ma è lecito chiedersi se le ragioni della scelta di Francesco DI MAGGIO non attenessero "anche" o "piuttosto" a quelle stesse ragioni che avevano indotto SCALFARO ad accelerare la defenestrazione di Nicolò AMATO.

Sotto questo decisivo aspetto, le risposte che il giudice di prime cure e la sentenza impugnata hanno dato nel motivare l'adesione al costrutto accusatorio, fanno risaltare, piuttosto, la fragilità di tale costrutto. E per le ragioni già esposte, è solo una scorciatoia dialettica, che non spiega e tanto meno prova alcunché, rifugiarsi nella considerazione che se DI MAGGIO, che pure aveva fama di essere un duro, fu preferito per il ruolo di Vicedirettore a Giuseppe FALCONE, a sua volta scartato perché ritenuto *troppo duro*, allora vuol dire che DI MAGGIO era stato *catechizzato* a dovere da PARISI, il suggeritore di SCALFARO su come interpretare il ruolo per cui era stato designato.

Nel prospettare questa conclusione come unica spiegazione possibile, e quindi autosufficiente dal punto di vista probatorio, non ci si dà pena né di trovare tracce concrete di questa presunta catechesi, né di spiegare come essa potesse accordarsi con le conclamate ragioni per cui DI MAGGIO poteva avere interesse ad accettare quell'incarico, che avrebbe segnato per la sua vita professionale un punto di non ritorno: ragioni che non avevano nulla a che spartire con l'obbiettivo di un ammorbidimento della politica carceraria del D.A.P. o di un ridimensionamento del 41 bis.

Si omette poi di considerare che PARISI poteva avere anche altre ragioni che ne giustificavano l'interesse a cogliere la palla al balzo – sfruttando l'occasione offerta dalle ambascie per la nomina del Vice di CAPRIOTTI – per piazzare una persona di propria fiducia in un posto così strategico (per la gestione dei pentiti in carcere, per il controllo dei colloqui investigativi, per drenare o prevenire possibili abusi del pentitismo a tutela degli esponenti politici che potevano essere attinti da propalazioni calunniose o delegittimanti; per avere all'interno del DAP e in posizione influente una persona non pregiudizialmente avversa a intromissioni dell'Amministrazione dell'Interno nella gestione delle vertenze più delicate: cfr. MASTROPIETRO e CIRIGNOTTA); sia pure senza escludere l'eventualità di servirsene come pedina più o meno inconsapevole di una gestione flessibile del 41 bis.

Una gestione che comunque non sarebbe toccato a DI MAGGIO di governare e orientare.

Non si spiegano altrimenti la scelta di abbandonare il meccanismo della delega al Vicedirettore della potestà di provvedere autonomamente e con decreti a propria firma in ordine all'applicazione del 41 bis (o alla sua proroga), che nel documento programmatico del 26 giugno viene data come non più operante; e la scelta di scorporare dalle attribuzioni del Vicedirettore la direzione dell'Ufficio Detenuti.

Ma la ricostruzione sposata dal giudice di prime cure vola ancora più in alto, perché dà per certo che PARISI, condividendo con Mario MORI l'obbiettivo di un



ammorbidente del 41 bis, che nell'ottica di MORI avrebbe dovuto facilitare lo sviluppo del dialogo a suo tempo avviato con Cosa Nostra per giungere ad un'intesa che ponesse fine alle stragi, abbia a sua volta ricevuto da MORI il suggerimento di caldeggiare la nomina di DI MAGGIO, notoriamente molto vicino ad ambienti dell'Arma e anche ad Alti Ufficiali con incarichi di rilievo anche nel R.O.S. (come il generale GANZER) e negli apparati di sicurezza (come il Col. BONAVENTURA, e il Maggiore MORINI).

Si tratta ancora una volta di una catena di congetture, in parte plausibili ma prive di qualsiasi elemento di prova che le supporti.

L'esile argomento che sorreggerebbe tale ricostruzione si riduce alla considerazione, che però dà per scontata una circostanza tutt'altro che provata: e cioè che mentre sono provati gli stretti rapporti di intesa e collaborazione tra PARISI e DI MAGGIO dopo la sua nomina, non altrettanto può dirsi per il periodo precedente. E quindi qualcuno deve avere suggerito a PARISI il nome di DI MAGGIO. E chi se non Mario MORI?

Ora davvero non si comprende perché i precedenti di carriera del DI MAGGIO non debbano essere ritenuti sufficienti a provare che PARISI possa avere avuto modo di conoscerlo ed apprezzarlo, in particolare nel periodo in cui prestò servizio all'Alto Commissariato. Né possono ignorarsi le pur reticenti dichiarazioni di CAPRIOTTI, che, nulla sapendo delle annotazioni contenute nelle agende di CIAMPI, sembra tuttavia non nutrire dubbi sul fatto che DI MAGGIO godesse della protezione di PARISI, al quale era molto legato. O le dichiarazioni di Nicolò AMATO, a dire del quale era notorio che DI MAGGIO fosse *amico* di PARISI. E le entrate di cui DI MAGGIO disponeva in seno all'Amministrazione dell'Interno, desumibili anche da un episodio raccontato da Livia POMODORO, con riferimento ai tragici avvenimenti occorsi la notte tra il 27 e il 28 luglio 1993, ossia gli attentati di Milano e Roma.

Quella sera, ricorda l'allora Capo di Gabinetto del Ministro CONSO, era stata a cena proprio con DI MAGGIO, come era loro consuetudine. E così quando si ebbe notizia degli attentati, e il Ministro, con comprensibile ansia, si rivolse a lei per avere

ragguagli, la POMODORO non esito a telefonare a DI MAGGIO, per avere elementi da potere poi girare al Ministro.

La spiegazione che la teste ha dato del motivo per cui si rivolse proprio al DI MAGGIO (e non magari ad un pari grado del Ministero dell'Interno) confidando che potesse darle i ragguagli chiesti dal Ministro, francamente è imbarazzante (erano stati a cena poche ore prima e quindi le venne spontaneo chiedere a lui). In ogni caso, DI MAGGIO le confermò che si stava precipitando al Ministero dell'Interno (non si sa a che titolo, non avendone ricevuto incarico da CAPRIOTTI) e le avrebbe fatto sapere.

D'altra parte, se PARISI potè permettersi di catechizzare DI MAGGIO sul modo di interpretare il suo ruolo di Vice di CAPRIOTTI, come pure sostiene il giudice di prime cure, allora tra i due doveva esserci già una confidenza e un'intesa tanto solide e collaudate che PARISI non avrebbe avuto bisogno di suggeritori esterni per fare il suo nome a SCALFARO.

Di contro, non v'è traccia di incontri o contatti tra MORI e DI MAGGIO in epoca prossima e anteriore alla sua nomina. E nulla smentisce la versione di MORI secondo cui i rapporti anche di frequentazione personale – che non ha mai negato – già diradatisi da quando DI MAGGIO aveva lasciato, nel marzo del '90, l'Alto Commissariato, cessarono del tutto alla fine del '91, contestualmente alla rottura dei suoi (di MORI) rapporti con il Col. BONAVENTURA (all'epoca ancora in servizio all'Alto Commissariato), per gravi dissidi insorti in relazione allo svolgimento di indagini su un narco traffico in cui erano coinvolti i fratelli FIDANZATI (episodio su cui l'imputato MORI si è soffermato con dovizia di dettagli nelle dichiarazioni spontanee rese al processo MORI/OBINU, udienza del 4.05.2012, il cui verbale di trascrizione integrale figura tra quelli versati in atti)

In particolare, MORI ha ammesso di avere nuovamente avuto occasione di incontrare DI MAGGIO dopo che era andato a ricoprire la carica di Vice Direttore del D.A.P. , ma solo per ragioni d'ufficio. Dalla sua agenda, risulta l'annotazione di appuntamenti o incontri con DI MAGGIO alla data del 17 febbraio 1993 (quando DI MAGGIO non era ancora al D.A.P.): ma è pacifico che all'incontro che era stato organizzato presso

la sede della S.A. dei Carabinieri di Roma per discutere insieme a Olindo CANALI dell'omicidio del giornalista Beppe ALFANO occorso un mese prima a Barcellona Pozzo di Gotte, MORI non si presentò.

Le ulteriori date sono tutte successive alla nomina di DI MAGGIO; e sono quelle del 27 luglio, per discutere del problema dei detenuti mafiosi, come sinteticamente indicato nell'annotazione; e del 22 ottobre 1993, senza indicazione di oggetto che è stato ricostruito però attraverso la testimonianza del Generale GANZER, che vi prese parte; e poi ancora un'annotazione alla data del 18 agosto 1994.

Persino le cene al FONTANONE menzionate dall'Ispettore CRISTELLA, cui MORI nega di avere mai partecipato, così come lo negano o non ne hanno alcun ricordo gli altri commensali ancora in vita, e cioè Eugenio MORINI e Giampiero GANZER, sono successive alla nomina del DI MAGGIO.

D'altra parte, l'episodio del 27 febbraio non può affatto additare per trarne un riscontro all'ipotesi di un progetto già in itinere per favorire la destinazione di DI MAGGIO al DAP.

Già s'è visto quanto aleatori siano gli elementi desumibili dalla testimonianza di Olindo CANALI per provare che quello ventilato da DI MAGGIO fosse molto più che un suo proposito, che peraltro riprendeva, con la variante del dirottamento al DAP invece che alla Direzione Generale Affari Penali un progetto accarezzato quando Giovanni FALCONE era ancora in vita (cfr. Tito DI MAGGIO) e su cui più volte era tornato parlandone anche con Liliana FERRARO. E a dare un minimo di concretezza alla fattibilità di quel progetto potevano anche essere state le interlocuzioni avute con il Capo dello Stato cui alludono GIFUNI e lo stesso Tito DI MAGGIO, che però inquadrerebbero quel progetto in una prospettiva affatto diversa da quella ipotizzata dall'accusa.

Ma per ciò che concerne l'episodio del 27 febbraio, e l'ipotesi di un interessamento di Mario MORI al progetto accarezzato all'epoca dal DI MAGGIO, al di là del fatto che MORI non si presentò all'incontro e che tale incontro verteva su tutt'altro oggetto, il fatto che comunque era previsto che vi partecipasse potrebbe essere indizio del fatto

che il Vice Comandante del R.O.S. era tornato ad avere contatti con DI MAGGIO già prima che questi si trasferisse al D.A.P.

Ma la presenza di quest'ultimo a quell'incontro, per accompagnarvi in sostanza il suo ex uditore Olindo CANALI, ben poteva giustificarsi in ragione del suo fare da tramite agli investigatori del R.O.S., interessati a saperne di più sull'omicidio di cui si sospettava la matrice mafiosa, nonostante vari tentativi di depistaggio sul movente, e il giovane collega e amico di DI MAGGIO, che si occupava del caso in quanto sostituto procuratore presso la locale Procura della Repubblica.

Peraltro, dalle testimonianze di GANZER e di MORINI, che erano tanto amici del DI MAGGIO quanto lo erano dello stesso MORI, nulla trapela circa un possibile interessamento di MORI a che DI MAGGIO transitasse al DAP, e con un ruolo apicale. E se il tema non fu mai oggetto di specifiche interlocuzioni tra GANZER e DI MAGGIO, non così per MORINI, che ricorda come fu lo stesso DI MAGGIO a dirgli che lo aveva voluto il Colle.

Di questa ipotetica operazione che avrebbe visto MORI giocare il ruolo di regista occulto (ovvero, di suggeritore del suggeritore, perché avrebbe suggerito a PARISI, a sua volta suggeritore di Scalfaro, il nome di DI MAGGIO per l'incarico di Vice di CAPRIOTTI), non avrebbe dunque fatto parola ai colleghi ai quali era pure legato al tempo da rapporti di frequentazione personale oltre agli incontri per ragioni di servizio.

#### **8.5.- Le ragioni dell'interesse di Francesco DI MAGGIO a ricoprire l'incarico al D.A.P.**

D'altra parte, chiunque avesse voluto la nomina di DI MAGGIO per farne docile strumento di attuazione di un disegno di alleggerimento del 41 bis, quali garanzie aveva che una volta giunto a quel posto egli non avrebbe fatto di testa propria e sarebbe stato ligio a direttive impartite dall'alto?

Sia il curriculum vitae che i profili personologici non incoraggiavano una prognosi favorevole a quel disegno. E non è il caso di tornare sulle testimonianze dei soggetti che ebbero modo di conoscerne orientamenti e convinzioni, anche sul 41 bis e le

esternazioni dello stesso DI MAGGIO per convincersi quanto fosse lontano dal condividere un disegno di alleggerimento generalizzato e indiscriminato del regime di detenzione speciale per gli affiliati a organizzazioni criminali di stampo mafioso.

Ma la sentenza si limita a risolvere questa incongruenza con la certezza apoditticamente rassegnata che DI MAGGIO sia stato catechizzato da PARISI, senza porsi il problema di spiegare come questa catechesi potesse raccordarsi con le ragioni per cui DI MAGGIO aveva accettato di andare a ricoprire quell'incarico. A meno che non si voglia sostenere che DI MAGGIO abbia mentito non solo nelle prese di posizione ufficiali, quando in tutte le occasioni in cui è stato chiamato a rappresentare il Dipartimento si è espresso per la linea della fermezza, senza cedimenti anche sul versante dell'applicazione del 41 bis; ma abbia mentito pure ai soggetti a lui più vicini e in conversazioni private (con Eugenio MORINI, con Giampiero GANZER, con Loris D'AMBROSIO, con Livia POMODORO, con Liliana FERRARO) o addirittura nel corso di sfoghi personali avuti con loro (con la stessa Liliana, con suo fratello Tito, con il fido CRISTELLA).

E la fragilità della ricostruzione sposata dal giudice di prime cure risalta ancora di più quando finisce per attribuire alla *telefonata del politico siciliano che gli prospettava la necessità di non prorogare il regime del 41 bis per interessi certamente diversi da quelli generali del Paese*, l'effetto di un'epifania che lo avrebbe illuminato sul fatto di essere stato usato per finalità diverse da quelle che gli erano state fatte credere. Quella telefonata, che si è visto essere in realtà tutt'altro che approvata perché dalla confusa e incostante testimonianza del CRISTELLA emergerebbe che in realtà non vi fu una telefonata diretta, ma il nome del politico siciliano, cioè MANNINO, sarebbe emerso nel corso di conversazioni telefoniche e relativi sfoghi del DI MAGGIO con quelli che lo stesso CRISTELLA presumeva essere gli amici che abitualmente frequentava in quel periodo; e senza neppure la certezza che si riferisse effettivamente a questioni inerenti al 41 bis.

Senza contare l'incredibile ed eclatante incoerenza di una ricostruzione che postula un MANNINO impegnato a fare pressioni dirette sull'uomo che era stato mandato al DAP

proprio per fare quel “lavoro sporco”, di brigare per un ammorbidimento del 41 bis e che, in ipotesi, s’era già alacremenente adoperato per favorire tale linea.

E comunque, volendo seguire il filo di questa aleatoria e assai improbabile ricostruzione, fin dal momento in cui accettò di andare a ricoprire l’incarico di Vice Direttore del D.A.P. DI MAGGIO avrebbe collaborato ad avviare e consolidare un nuovo corso della politica carceraria che contraddiceva le sue più profonde convinzioni (e che in realtà, come si è accertato, egli non condivise affatto nel suo incipit), per quella che gli era stato fatto credere essere una superiore ragione di Stato, senza rendersi conto di essere stato strumentalizzato: fino a quando non ricevette la fantomatica telefonata della quale neppure CRISTELLA ha detto avere avuto effettiva contezza, che lo avrebbe indotto a riavvolgere la pellicola, riguardando sotto una nuova luce tutte le pressioni e le opere di persuasione che lo avevano indotto, da utile idiota, ad assecondare una linea più accomodante.

E’ davvero difficile e imbarazzante replicare a un simile vuoto logico-probatorio.

Ma per riprendere invece il filo di una lettura più aderente alle risultanze processuali, e al netto delle gravi incoerenze e delle approssimazioni del ragionamento probatorio articolato dalla Corte d’Assise di primo grado, l’ipotesi che MORI abbia brigato per favorire la nomina di Francesco DI MAGGIO in funzione del disegno di favorire lo sviluppo del dialogo già avviato con Cosa Nostra, spostandolo sul terreno divenuto oggetto prioritario delle rivendicazioni dell’organizzazione mafiosa, e cioè quello della politica carceraria, si scontra con la chiave di lettura offerta dal compianto Loris D’AMBROSIO nella conversazione intercettata con il Senatore MANCINO e poi nelle dichiarazioni rese a esplicitazione e chiarimento di alcuni passaggi di quell’intercettazione, di cui già s’è detto.

Amnesso – e non concesso – che sia stato MORI ad agire nell’ombra per suggerire al suggeritore (PARISI) di SCALFARO il nome di DI MAGGIO, l’interesse del Vice Comandante del R.O.S. poteva essere tutt’altro che quello di favorire un generale e indiscriminato alleggerimento del 41 bis.

Diverse e qualificate fonti confermano quanto MORI fosse interessato al tema dei colloqui investigativi, tanto da farne oggetto di incontri e interlocuzioni con diversi esponenti istituzionali: non solo con DI MAGGIO, ma anche, e prima ancora, con Liliana FERRARO, che infatti aveva la delega del Ministro per le autorizzazioni ai colloqui investigati (per detenuti o internati, nonché imputati, mentre per gli indagati la competenza era del pubblico ministero) e che, già al processo MORI/OBINU aveva confermato di avere ricevuto sollecitazioni, in particolare dal R.O.S. (ma mai da DI MAGGIO), nel senso di un allargamento della sfera dei possibili delegati ai colloqui<sup>540</sup>. Del resto, questo strumento, molto più di quello costituito da una formale collaborazione con la giustizia, faceva parte della cultura investigativa di vecchia scuola di cui MORI, a dire del Prof. ARLACCHI, era convinto interprete e che puntava sull'apporto dei confidenti e quindi sull'attivazione di sempre nuove fonti confidenziali che consentissero di acquisire notizie aggiornate dall'interno delle organizzazioni mafiose, grazie alle soffiare di chi ne faceva ancora parte.

Ma già dalla testimonianza di GANZER, che pure è attento a rimarcare come lo il R.O.S. ricorresse a questo strumento con le dovute autorizzazioni (lui stesso cita ad esempio il colloquio investigativo da lui avuto con Salvatore BIONDINO al carcere di Pianosa, previa rituale autorizzazione), trapela come l'interesse a sfruttare le potenzialità dei colloqui investigativi non andasse disgiunto da quello di ampliarne la fattibilità oltre i limiti imposti dall'art. 18 bis.

GANZER e MORI, infatti, nel rivolgere proprio a di DI MAGGIO la richiesta di segnalare in anticipo eventuali segnali di cedimento di detenuti al 41 bis, contavano sul fatto che questi avesse attivato propri *sensori* che lo mettessero in condizione di captare quei segnali e quindi di informarne il R.O.S., nella persona di MORI o dello stesso GANZER (e già una simile prassi sarebbe stata di dubbia compatibilità con il rispetto

---

<sup>540</sup> Cfr. pag. 778 della sentenza di I grado, proc. MORI/OBINU: «In ordine poi alla tematica dei colloqui investigativi la dr.ssa FERRARO ha affermato che il dr. DI MAGGIO non aveva mai provato a farle cambiare il suo orientamento contrario all'allargamento della sfera dei possibili delegati ai colloqui, per il quale insistevano gli organismi centrali investigativi della Polizia (SCO), della Guardia di Finanza (GICO) e soprattutto dell'Arma (ROS)».

delle competenze e dei doveri di un alto dirigente del D.A.P.). E questa aspettativa collimava con il progetto che DI MAGGIO aveva in mente, secondo quanto riferito, da MORINI, di dare vita ad una rete di intelligence interna alle carceri, in cui, essendo la raccolta di informazioni di interesse investigativo l'obbiettivo principale, la captazione della disponibilità di qualche detenuto a collaborare con gli inquirenti si integrava con lo sviluppo successivo costituito dalla prassi di colloqui investigativi. Una prassi che però per funzionare nella logica dell'attivazione di una rete di fonti confidenziali dovevano lasciare meno tracce possibili e quindi passare attraverso la collaborazione diretta dei direttori dei penitenziari rimanendo però all'interno del sistema carcerario.

Sono i colloqui investigativi *un po' sconsiderati*, cioè *praeter legem*, di cui ha parlato appunto Loris D'AMBROSIO, riferendosi ad una prassi vista con favore da una certa cordata istituzionale della quale avrebbero fatto parte MORI e DI MAGGIO propensa ad un uso flessibile del 41 bis, in funzione dell'instaurazione di rapporti confidenziali.

#### *Il Protocollo FARFALLA.*

E quanto questo disegno sollecitasse l'interesse di MORI lo dimostra la vicenda del c.d. "Protocollo Farfalla", che prenderà corpo, tra il 2003 e il 2004, sulla base di accordi intercorsi tra MORI, n.q. di Direttore del SISDE, e TINEBRA, quale Direttore Generale del D.A.P. (con la "complicità" del dott. LEOPARDI, preposto all'Ufficio Ispettivo del Dipartimento) e che costituì il tentativo più compiuto di dare concreta realizzazione al progetto che dieci anni prima DI MAGGIO aveva adombrato, facendone verosimilmente oggetto di promettenti interlocuzioni con MORI (che però non ebbero poi ulteriori sviluppi perché DI MAGGIO, dopo burrascosi contrasti con il nuovo ministro BIONDI, fu prima emarginato - e si limitò a collaborare con la FERRARO all'organizzazione del Convegno ONU sul Crimine organizzato tenutosi a



Napoli nel novembre del 1994 a dire di GANZER - e poi lasciò il Dipartimento, nel novembre del 1994<sup>541</sup>).

Al riguardo, all'udienza del 12.05.2017, Felice IERFONE ha riferito di avere personalmente curato l'operazione Farfalla, dopo che era transitato tra i ranghi del SISDE<sup>542</sup>. L'operazione prevedeva il reclutamento di detenuti sottoposto al 41 bis come terminali di una rete destinata a raccogliere informazioni all'interno delle carceri su possibili propositi e progetti di destabilizzazione che potessero involgere questioni di sicurezza nazionale, e da qui l'interesse del Servizio. C'erano state agitazioni e manifestazioni di protesta all'interno delle carceri, e alcune clamorose esternazioni (N.d.R.: di BAGARELLA e di AGLIERI, ma quest'ultimo sul tema della dissociazione), anche con toni di minaccia all'indirizzo di avvocati dei boss.

L'operazione fu avviata a partire dal 2002 sulla base di accordi tra il vertice del DAP, nella persona del dott. TINEBRA e il Direttore del Servizio, il generale MORI. Questi accordi non furono mai consacrati in documenti ufficiali anche se agli archivi del Servizio figurano diversi documenti classificati sull'operazione.

Il teste è apparso a disagio quando gli è stato chiesto se talvolta i documenti che venivano trasmessi dall'interno del DAP sui contatti o sulle informazioni acquisite presso i detenuti, o sul loro "profilo", venissero distrutti e non conservati negli archivi del Servizio: in sostanza non lo esclude.

Ha confermato poi che fu bypassato il dirigente del DAP che avrebbe avuto competenza specifica (si trattava anche di autorizzare tra l'altro contatti e colloqui tra agenti del Servizio e detenuti al 41 bis), e cioè il dott. Sebastiano ARDITA, e che il suo referente diretto all'interno del DAP fu piuttosto il dott. LEOPARDI che in effetti

---

<sup>541</sup> Circa la mancata attuazione del progetto discusso e condiviso da GANZER e da MORI con il DI MAGGIO, lo stesso GANZER, semplificando un po' lo svolgimento dei fatti, ha dichiarato che «*Poi però poco dopo DI MAGGIO lasciò l'incarico e si trasferì a Vienna presso l'Agenzia dell'ONU*».

<sup>542</sup> Felice IERFONE era stato alla sezione anticrimine del ROS di Palermo dal settembre '91 al settembre '98, e poi, fino a marzo 2003, al Servizio centrale del R.O.S. comandante di reparto al ROS di Roma, sempre nel reparto che si occupava dell'azione di contrasto alla criminalità mafiosa. Dal 4 marzo 2003 destinato alla presidenza del Consiglio. Viene trasferito al SISDE (e quindi distaccato alla Presidenza del Consiglio) d'ufficio.

era a capo dell'Ufficio Ispezioni e Controlli dello stesso DAP. Fu redatta una lista di detenuti al 41 bis per i quali si ventilava la possibilità di inserirli nel programma (tra loro c'era anche DI GIACOMO Giuseppe). Era previsto anche un compenso in denaro, ma da erogare senza passare attraverso funzionari del DAP.

Fu aperto un procedimento penale istruito forse nel 2007 dalla Procura di Roma ma conclusosi con un'archiviazione. Nessun funzionario del Servizio per quanto a sua conoscenza fu indagato. Lui stesso (IERFONE) fu sentito dalla Procura di Roma e poi anche dal COPASIR.

Tra gli atti acquisiti figurano un documento con classificazione originaria RISERVATO, datato 24 maggio 2004 e avente ad oggetto : **“Settore carcerario mafioso. Operazione “FARFALLA”. Pianificazione”**, che riassume il contenuto e le linee programmatiche dell'Operazione convenzionalmente denominata FARFALLA. Premesso che *«nel contesto dell'attività informativa sviluppata in direzione del “carcerario” mafioso era stata a suo tempo pianificata un'attività d'intelligence finalizzata a realizzare un'articolata penetrazione informativa “intramuraria”, supportata – sulla base di riservati moduli di raccordo – da concomitante azione del D.A.P., attraverso l'ingaggio di preindividuati detenuti appartenenti alle maggiori strutture criminali autoctone»*, il documento illustra poi in dettaglio *“le linee di gestione operativa dei sottoelencati detenuti che, in esito ad una mirata strategia di “approccio” (avviata sin dal settembre dello scorso anno), si sono resi disponibili a garantire un flusso informativo di natura fiduciaria su tematiche di specifico interesse istituzionale, a fronte di un idoneo compenso da definire”*, precisando che le linee di gestione operativa predette erano state definite *nel corso di appositi contatti con dirigente del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.*

Si raccomandavano poi sotto il profilo operativo e considerato lo stato di detenzione degli interessati, *«modalità di gestione “peculiari”, necessariamente “intermediate” da personale del D.A.P. responsabile dello sviluppo dei contatti, nel quadro di una programmazione strategica di competenza del Servizio, volta a determinare priorità di intervento e finalità d'impiego di ogni singolo fiduciario (nell'ottica di ottimizzarne*

*progressivamente l'efficienza e l'efficacia) ed a garantire il controllo delle informazioni assunte (verifica di attendibilità ed affidabilità della fonte) e dell'operazione (sicurezza soggettiva e di contesto)».*

Tra le linee guida dello sviluppo dell'operazione si erano concordati la gestione finanziaria *a carico del Servizio* e il criterio della remunerazione della produzione “a ragion veduta”, in funzione della qualità delle informazioni e del *conseguimento di risultati info-operativi strettamente rientranti tra gli obiettivi istituzionali*; ed inoltre, una pianificazione dell'attività di ricerca informativa calibrata in base «*alle presunte potenzialità dei singoli fiduciari e comunque funzionalizzate alla penetrazione delle strutture criminali di appartenenza (con particolare riguardo a: strategie delittuose, interessi economico-finanziari, localizzazione di latitanti, individuazione di soggetti di vertice, equilibri interni e dinamiche relazionali esterne), al monitoraggio dei circuiti carcerari di interesse e- in progressione, ad avvenuto consolidamento del rapporto – all'attuazione di progetti di intelligence di più ampio respiro*»: frase che allude alla possibilità di un salto di qualità nelle regole di ingaggio, ma al contempo proietta ombre inquietanti sull'asservimento delle risorse così reclutate per *progetti di intelligence di più ampio respiro*.

E' stato acquisito poi un altro documento riservato, datato 23 luglio 2004, indirizzato all'attenzione del Direttore del Servizio (cioè di Mario MORI) avente ad oggetto: “*Settore carcerario mafioso. Progetto FARFALLA. Situazione*”, che, nel riprendere i contenuti del precedente elaborato, fa il punto della situazione, segnalando che lo sviluppo dell'operazione aveva consentito la redazione di appunti informativi che erano stati trasmessi l'uno al Ministero della Giustizia (in data 25.06.2003) e l'altro ai Ministeri dell'Interno e della Giustizia (in data 16.07.2004).

Si allegava inoltre uno schema che fotografava *la situazione relazionale intramuraria relativa ad esponenti di spicco delle mafie tradizionali*, che costituiva la base per sviluppare la strategia di penetrazione infoinvestigativa, in quanto consentiva di ricostruire i possibili collegamenti attuati attraverso il flusso della corrispondenza carceraria.

Il documento riscuoteva l'assenso del Direttore, come si evince dall'annotazione manoscritta su foglio intestato al "Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica- Ufficio del Direttore", e datata "24.7.04", unitamente alla raccomandazione di "continui e puntuali raccordi con la dirigenza del DAP".

Nonostante i costanti richiami alla necessità di raccordarsi con la Dirigenza ed il personale del D.A.P., ed anzi proprio per questa ragione, ve n'è abbastanza per giustificare i pesanti apprezzamenti formulati dal dott. ARDITA sui profili di illegittimità del Protocollo FARFALLA. Anzitutto, per lo stravolgimento dei principi che regolano l'ordinamento penitenziario a causa della contaminazione che ne scaturiva tra le attività e le finalità d'istituto del personale del D.A.P. e le finalità di stretta intelligence e di esclusivo appannaggio del Servizio cui l'operazione era asservita, al di fuori di qualsiasi controllo dell'A.G. e restando quindi opaco l'uso delle informazioni raccolte:

*«l'ordinamento penitenziario è quella parte di ordinamento giuridico, purtroppo non notissimo perché relegato all'attenzione degli addetti ai lavori, che sta appiccicato sotto la Costituzione, cioè è tutta la materia di diretta .....costituzionale, giacché si fa i conti con soggetti che sono privati della libertà e quindi la vita di questi soggetti deve essere in modo molto cautelato regolata da norme vigenti nell'ordinamento, bilanciata secondo i valori che esistono sul piano degli interessi e dei costituzionalmente rilevanti... Peraltro, accanto a questo aspetto molto importante, ce ne è un altro che svolge chi amministra le carceri, è un aspetto di tutela della genuinità di ciò che può essere oggetto successivamente di testimonianza perché il mondo carcerario, essendo fatto di persone che rispondono di reati, è inevitabilmente il luogo in cui ci sono persone che sono a conoscenza dei propri reati e anche di altri reati e che possono diventare collaboratori della giustizia o possono comunque riferire circostanze importanti nei processi, quindi quello a cui bisogna fare attenzione è che questo possibile potenziale per noi informativo non venga inquinato. Questo non avviene soltanto quando si compie una attività in mala fede, può avvenire anche con attività in buona fede, è possibile che una attività legittima, o meglio normata da Leggi di una*

*istituzione, se applicata a questo mondo posso creare un danno e quindi chi ha la responsabilità di questo mondo deve curare che ciò non avvenga. Faccio un esempio, la penetrazione informativa su cosa si fonda? Sulla possibilità che qualcuno estraneo venga a contatto con qualcuno che è detenuto e chieda qualcosa, chieda qualcosa che riguarda delle responsabilità. Questo detenuto può diventare collaboratore della giustizia e di questo contatto non si può non tener conto, perché l'ordinamento giuridico è rigorosissimo in questo, prevede dei colloqui investigativi nella norma dell'articolo 18 bis .... siano, avvengano con certe modalità su determinate autorizzazioni che vengono tracciati, che se ne dia conto tanto nel verbale illustrativo della collaborazione, quanto in ogni momento su richiesta dei difensori e su disposizione dei Giudici, dei soggetti che sono chiamati a giudicare. Quindi tutto quello che avviene nel mondo penitenziario è soggetto a una attenta, attentissima verifica con riferimento a quello che è il momento che genera la prova. Non per nulla ci sono i circuiti penitenziari per i collaboratori di giustizia che sono tenuti 180 giorni isolati dal mondo affinché possano, in condizioni di non inquinamento, raccogliere la prova. Il nostro sistema è attento a tutto questo perché semplicisticamente bisogna impedire che persone innocenti vengano chiamate in causa e persone colpevoli vengano coperte sulla base del pericolo di inquinamento, questo è diciamo uno dei compiti fondamentali che ha chi svolge una attività di gestione penitenziaria».*

Inoltre, il ricorso a fonti confidenziale ingaggiate dietro remunerazione non prometteva nulla di buono sotto il profilo dell'attendibilità e della genuinità delle informazioni raccolte (*“si tratterebbe di una prassi totalmente illegale dal punto di vista dell'ordinamento penitenziario, ecco, io a quello mi riferisco, sarebbe una prassi che non solo va ad incidere sui colloqui investigativi, ma addirittura potenzialmente può creare un inquinamento. Allora rifacendosi all'esempio di poc'anzi, se una persona diciamo... A una persona vengono rivolte domande prima che collabori con la giustizia e poi viene dato un contributo economico, magari connette le due cose e ritiene che la risposta a quella domanda sia l'effetto del contributo, questa è una cosa assolutamente*

*diciamo... Rappresenta un pericolo, ecco, un pericolo grave, mi auguro che non sia mai successo, che non sia mai accaduto un contatto del genere. Per quello che mi riguarda e che so, ritengo che non sia accaduto, ma diciamo che... Mi auguro sinceramente che non sia accaduto”).*

#### **8.6.- Sulla possibilità di una concertazione MORI/DI MAGGIO in ordine all'imminente scelta del Ministro CONSO.**

Detto questo, altra considerazione merita l'ipotesi che MORI abbia in qualche modo interloquito con DI MAGGIO, nell'imminenza dell'operazione poi attuata con la scelta del Ministro CONSO di non rinnovare la massa di decreti (delegati) in scadenza a Novembre - ed è certo che si siano incontrati il 22 ottobre per discutere di problematiche attinenti ai detenuti mafiosi al 41 bis, sia pure sotto l'angolazione particolare dei colloqui investigativi (cfr. GANZER: “*il senso era quello di vedere se attraverso il 41 bis c'erano segnali di cedimento di qualcuno*”) - coltivando un suo interesse strategico a quell'esito. Purché si tenga presente che l'operazione deve essere valutata nel suo insieme, e quindi come comprensiva della decisione di rinnovare in blocco i decreti che andavano a scadere alla fine di gennaio del '94, decisione che, a dire dello stesso CONSO, fu contestuale a quella apparentemente di segno opposto di lasciare spirare il termine di efficacia di quelli che facevano parte del gruppo di detenuti presumibilmente di minore spessore criminale.

Ed invero, l'interesse (primario) di MORI ad una gestione selettiva, e in questo senso “flessibile” del 41 bis, funzionale all'instaurazione di rapporti privilegiati a fini di intelligence, e cioè per alimentare una rete di potenziali fonti confidenziali, poteva anche allargarsi e intrecciarsi ad una prospettiva di più ampio respiro, che conservasse però una connotazione marcatamente selettiva.

In tale prospettiva poteva inquadrarsi un'operazione come quella descritta da CONSO e incentrata su una precisa e contestuale duplice decisione, anche se emessa in due tempi, per rispettare i diversi termini di scadenza dei rispettivi decreti: non rinnovare in blocco i decreti concernenti le posizioni teoricamente di minore spessore senza

motivare tale scelta in funzione di un esame delle singole posizioni, proprio perché l'intento era di lanciare un preciso segnale di "distensione" al popolo di Cosa Nostra e alla componente più moderata dell'organizzazione mafiosa; e al contempo, prorogare parimenti in blocco, e per le stesse ragioni - che qui giocavano con effetto speculare - senza entrare nel merito delle singole posizioni, i decreti concernenti i capi e i soggetti di più elevata pericolosità.

E il messaggio che si voleva lanciare era forte e chiaro: pugno di ferro contro i capi e promotori delle organizzazioni criminali, coloro ai quali poteva addebitarsi la corresponsabilità nelle scelte strategiche che avevano condotto in particolare Cosa Nostra ad uno scontro frontale con lo Stato e le istituzioni, rinnovando l'offensiva stragista; un gesto di indulgenza, invece, e di buona volontà nei riguardi della sofferenza e del disagio delle seconde linee, degli elementi di minore rilievo per non avere ricoperto ruoli apicali o non essersi macchiati dei crimini più gravi, per quegli affiliati insomma dei quali poteva presumersi che non avessero responsabilità dirette nell'adozione di scelte strategiche di cui pagavano solo il prezzo.

E un simile messaggio era perfettamente consentaneo ad una profferta di dialogo che fosse rivolta non già all'organizzazione mafiosa nella sua interezza e tanto meno ai vertici corleonesi in senso stretto, e cioè capi e strateghi dello stragismo mafioso, bensì a quella componente che si era certi esistesse e vantasse autorevoli rappresentanti in Cosa Nostra che aveva subito la scelta dello stragismo senza dividerla ed era quindi propensa ad abbandonare quella linea.

Ed allora si torna all'ipotesi ricostruttiva più aderente, o almeno meno lontana dalle risultanze processuali per ciò che concerne le finalità - in ipotesi - perseguite dal R.O.S. diretto da Mario MORI già a partire dall'iniziativa che era stata intrapresa nell'estate del '92 con i contatti instaurati con vito CIANCIMINO: incunarsi nella spaccatura che sulla base di fonti interne all'organizzazione si riteneva esistesse in Cosa Nostra per alimentare divisioni e tensioni con proposte divisive che frantumassero o incrinassero la coesione del fronte corleonese, dando forza alle ragioni della componente più moderata. Anche un'attenuazione del carcere duro a beneficio di

chi non avesse avuto alcuna responsabilità nella scelta dello stragismo poteva tornare utile a questo disegno, perché attenuando il disagio di gregari e semplici affiliati che della scelta stragista pagavano solo le conseguenze senza averne avuto alcuna colpa, si puntava a neutralizzare la minaccia mafiosa togliendo acqua (e cioè consenso a nuove violenze ed anzi sollecitazioni e pressioni ai capi per reagire alla stretta repressiva dello Stato) al pesce dello stragismo. E senza per questo imbastire alcuna trattativa, perché per usare le parole di CONSO, «un comportamento non può diventare trattativa; la trattativa ha bisogno di una telefonata, di una lettera, di un mediatore, di un fatto. Non basta l'inerzia, non è trattativa»<sup>543</sup>.

Caldeggiare una proposta divisiva, che al gesto di indulgenza verso i peones o le seconde linee di Cosa Nostra e delle altre organizzazioni criminali associasse una risposta inflessibile contro capi e promotori non voleva essere affatto un cedimento all'intimidazione mafiosa e un tentativo di orientare in tale direzione le scelte del Governo, nella persona del Ministro competente in materia.

Ne costituisce riprova la consapevolezza che i migliori analisti dei Carabinieri e segnatamente gli esperti dell'Ufficio Criminalità Organizzata che operava in stretto raccordo con il R.O.S. e che era stato inserito, per volere di DI MAGGIO, nel circuito degli organismi da consultare per il mantenimento o meno dei provvedimenti applicativi del 41 bis, avevano dei rischi di quella scelta.

Tale consapevolezza emerge da uno dei documenti prodotti dal P.M. già nel corso del giudizio di primo grado, all'udienza del 23.10.2014, e citato in precedenza. Si tratta dell'Appunto riservato a firma del Capo del II Reparto del C.do Generale dell'Arma-Ufficio Criminalità Organizzata, che è datato 8 febbraio 1994, ma che si riferisce alle risultanze dell'attività info-investigativa dispiegata nell'ambito del circuito penitenziario nel periodo ottobre-dicembre 1993.

Ivi si segnala anzitutto che «*Il trimestre in esame è stato caratterizzato dalla strategia dei ricorsi avverso i decreti di sottoposizione al regime differenziato ex art. 41 bis*

---

<sup>543</sup> Cfr. pag. 14 del resoconto stenografico della seduta dell'11.11.2010 della Commissione antimafia, audizione di Giovanni CONSO.



*dell'ordinamento penitenziario»»; e non si escludeva quindi «l'ipotesi di attentati simili a quelli avvenuti la scorsa estate- come reazione ritorsiva connessa alla proroga dei provvedimenti scaduti il 31.1. u.s.»».*

Nel paragrafo dedicato ad un'analisi sullo stato della Criminalità organizzata si evidenziava in particolare che «*In merito agli attentati dinamitardi di Roma, Milano e Firenze, era stato ipotizzato che le organizzazioni criminali avessero incluso nella loro politica stragista anche l'obiettivo di avviare una negoziazione con lo Stato diretta ad ottenere l'abbattimento delle misure detentive applicate in forza dell'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario e che, comunque, il rinnovo dei decreti del 20 luglio 1993 potesse essere stata l'occasione scatenante degli episodi criminosi. Se ciò risponde al vero, è ragionevole ipotizzare che – in conseguenza della proroga dei provvedimenti scaduti il 31 gennaio u.s. – si possano verificare ulteriori gravi attentati*»».

D'altra parte, all'epoca dell'attentato fallito a Maurizio COSTANZO e di quelli consumati a Firenze e a Milano (e ancora Roma), l'allora Col. GANZER era a capo del Reparto anti eversione del R.O.S., cui, fino a qualche tempo dopo la costituzione di CANCEMI, fu demandato il compito di sviluppare l'analisi e la valutazione di questi attentati, che, ricorda GANZER, in prima battuta avevano destato per la loro natura terroristica, grande allarme nella collettività nazionale oltre che nelle istituzioni.

E ricorda altresì che egli le valutò all'epoca *come azioni che miravano a esercitare una pressione nei confronti delle istituzioni per ottenere qualcosa, minacciando implicitamente che le stesse azioni, o azioni analoghe qualora fossero state effettuate durante il giorno e in orari di apertura al pubblico, anziché di notte, avrebbero potuto avere conseguenze molto più tragiche*. Sicché le vittime dei Georgofili e di Milano non erano vittime espressamente cercate. E, ha precisato ancora GANZER, «*La chiave di lettura che confermò questa ipotesi fu appunto la costituzione di CANGEMI, che ricordo nelle sue prime battute disse che RIINA si giocava i denti su due fronti, uno quello dei pentiti, per cui avrebbe voluto uccidere tutti i familiari discendenti fino alla settima generazione, e dei detenuti che dovevano essere tolti dalla situazione afflittiva*

*in cui si trovavano. Pertanto era evidente che almeno uno dei motivi, uno dei moventi di questo ricatto vero e proprio era quello della gestione....era quello della gestione dei detenuti mafiosi».*

Il teste ha tenuto a precisare che la valutazione sua personale e del R.O.S. era di non cedere assolutamente a queste implicite richieste, a queste implicite pressioni. Ma tale valutazione, per quanto gli consta dalle riunioni interforze cui ebbe modo di partecipare, era condivisa dalla D.N.A. e da tutte le altre forze di polizia, con la D.I.A. in possesso di qualche elemento in più che gli veniva dalle collaborazioni di LA BARBERA e, si lascia scappare, anche GIOE'. E in pratica non si registrarono dissensi, né nei mesi a venire la posizione del ROS mutò.

Se questo era il livello e la natura delle conoscenze in possesso degli apparati di intelligence dei Carabinieri proprio in quello scorcio finale del '93, sulle dinamiche criminali in atto e i possibili sviluppi; e giusta l'ipotesi secondo cui MORI avrebbe indotto DI MAGGIO, dopo averlo edotto della situazione, a spendere la sua influenza sul Ministro CONSO per orientare e favorire quella scelta ancipite, che in sostanza, mentre offriva un gesto di indulgenza ai soggetti (teoricamente) meno compromessi con le scelte strategiche delle consorterie mafiose di rispettiva appartenenza, confermava il pugno di ferro contro i capi e gli esponenti di spicco delle varie organizzazioni criminali cui poteva ascrivere una corresponsabilità per la scelta della strategia stragista come mezzo per ottenere che le richieste implicite di cui parla GANZER: se tutto questo è vero, l'obiettivo non era certo – e il risultato prodotto non fu - quello di corroborare l'intimidazione mafiosa facendo emergere la debolezza dello Stato o aprendo una crepa nella linea della fermezza contro la violenza stragista.

A supporto dell'ipotesi qui lusingata non rilevano soltanto le certezze acquisite sulla strategia perseguita da MORI fin da quando aveva intrapreso la trattativa con CIANCIMINO, ma anche il dato fattuale incontestato che MORI e DI MAGGIO si incontrarono effettivamente il 22 ottobre, e quindi nell'imminenza delle prime scadenze (previste per l'1 e il 6 novembre) per i 334 decreti delegati che poi non vennero rinnovati.

Il fatto che l'incontro vertesse sui colloqui investigativi per l'interesse condiviso da MORI e GANZER ad essere avvisati per tempo di eventuali segnali di cedimento dei detenuti al 41 bis, che fossero propedeutici ad un loro avvicinamento e conseguente reclutamento come fonti confidenziali, non esclude ovviamente che si sia parlato dello stato di attuazione del 41 bis, alla luce delle scelte da adottare a breve per una massa così cospicua di provvedimenti applicativi del regime di detenzione speciale.

L'annotazione asettica contenuta nell'agenda di MORI non fornisce alcuna indicazione, né di conferma né di smentita a tale eventualità (*"Dal dr. DI MAGGIO col T.Col. GANZER"*).

La deposizione di Giampiero GANZER sembra però non lasciare spazio per argomenti diversi da quello vertente sui colloqui investigativi. Anzi, a domanda specifica egli ha escluso che si fosse parlato di rischi di cedimento sul fronte del 41 bis; o che fosse stato chiesto al R.O.S. un parere sulla proroga o meno dei decreti in scadenza, anche perché *questi pareri seguivano altri percorsi*, attraverso il Comando Generale dell'Arma (e sappiamo in effetti che, alla data del 22 ottobre, la richiesta di parere alle varie forze di polizia e aa.gg. interessate alla consultazione non era stata ancora trasmessa).

Ma è davvero arduo credere che mentre ferveva la discussione sulla soluzione da adottare e già DI MAGGIO aveva messo in allarme la Procura di Palermo circa le intenzioni del Ministro, lo stesso DI MAGGIO non ne abbia fatto cenno al Vice Comandante operativo del R.O.S. e al comune amico GANZER: cioè agli Ufficiali più rappresentativi di una di quelle forze di polizia che proprio DI MAGGIO aveva voluto inserire tra gli apparati investigativi da consultare nell'istruzione delle pratiche per l'eventuale rinnovo dei 41 bis (cfr. Nota del 20 agosto 1993, indirizzata al Comando generale, Ufficio Operazioni e quindi destinata a pervenire al R.O.S., come già in occasione della Nota di risposta del 12 agosto 1993 che, per i provvedimenti in scadenza il 24 agosto, il R.O.S. era stato incaricato appunto dal Comando Generale-Ufficio Operazioni di apprestare alla richiesta di parere proveniente da SICURPENA). Del resto, lo stesso MORI, nel processo MORI/OBINU aveva spiegato che già l'incontro del 27 luglio '93 aveva avuto ad oggetto il trattamento dei detenuti mafiosi,

in ordine al quale la notizia di modifiche migliorative aveva suscitato motivate preoccupazioni, che però DI MAGGIO aveva fugato comunicandogli che erano stati recentemente rinnovati i decreti applicativi del 41 bis<sup>544</sup>.

Va anche detto che GANZER ha reso sulle circostanze di quell'incontro dichiarazioni che danno adito a qualche dubbio sulla sua sincerità o sull'affidabilità dei suoi ricordi. Ha detto che aveva accompagnato MORI a fare visita a DI MAGGIO perché tra MORI e DI MAGGIO c'era solo una conoscenza superficiale e non può escludere che si fossero incontrati in precedenza, ma nell'ambito di un rapporto formale. Quando invece MORI non ha avuto alcuna difficoltà ad ammettere di avere avuto un rapporto di conoscenza e anche di frequentazione personale con DI MAGGIO, almeno fino a quando non ruppe i rapporti con il Cl. BONAVENTURA, alla fine del '91. E non avrebbe certo avuto bisogno di farsi presentare o accompagnare da GANZER per andare a trovare DI MAGGIO per ragioni d'ufficio e al fine di discutere di argomenti delicati: esattamente come aveva fatto, senza bisogno di accompagnatori, il 27 luglio '93.

Inoltre, GANZER si contraddice quando afferma, da un lato, di avere accompagnato MORI per via del diverso livello di conoscenza che avevano con DI MAGGIO; ma poi sostiene che era stato lui, GANZER, il promotore dell'incontro, quasi fosse stato lui a proporre a MORI di accompagnarlo.

E' evidente che qualcosa stride nel resoconto di quella visita fatto da GANZER nella deposizione resa all'udienza del 31.03.2017. Né può escludersi che quell'incontro abbia avuto un'appendice alla quale GANZER potrebbe non avere partecipato. E il fatto che ignorasse il precedente incontro avvenuto a luglio tra DI MAGGIO e MORI su problematiche inerenti ai detenuti mafiosi e che non si sia fatto riferimento a quel precedente incontro in occasione di quello del 22 ottobre – come pure ha dichiarato - è indicativo dell'esistenza di interlocuzioni MORI/DI MAGGIO dalle quali lo stesso GANZER era escluso.

---

<sup>544</sup> Cfr. pag. 806, sentenza di I grado MORI/OBINU.

### **8.7.- Valutazioni conclusive sul (possibile) ruolo di MORI.**

In ordine ai tre step del costrutto accusatorio di cui si diceva in avvio della trattazione del tema adesso in esame può dunque concludersi nei termini che seguono.

Può dirsi accertato che la scelta del Ministro CONSO di non rinnovare in blocco i 334 decreti venuti a scadenza (quasi tutti) nel mese di novembre 1993 non fu presa in assoluta solitudine, come invece egli ha sempre dichiarato, fermo restando che è vero che egli non condivise tale scelta con nessuno dei colleghi di Governo e tanto meno li rese partecipi delle sue intenzioni.

Le risultanze acquisite infatti comprovano, come correttamente annota il giudice di prime cure, che la questione non venne mai portata, neppure a fatto compiuto, all'attenzione del Consiglio dei Ministri o del Presidente CIAMPI, come si evince dalle testimonianze dello stesso CIAMPI (*“Nulla ricordo in ordine alla mancata proroga del regime detentivo di cui all’art. 41 bis O.P. in scadenza nel mese di novembre del 1993 a carico di circa 300 detenuti per reati di mafia. Non venni avvertito né prima né dopo quella mancata proroga. Non so nemmeno dare una spiegazione per la condotta del ministro Conso che, con la mancata proroga di tali decreti, certamente andava in netta contrapposizione con le linee guida del governo da me presieduto in tema di lotta alla mafia”*) e dell'avv. CONTRI, che, in qualità di Ministro di quel medesimo Governo, partecipò a tutte le riunioni del Consiglio dei Ministri tenutesi nel periodo in questione (*“Io ho sempre frequentato credo tutti i Consigli dei Ministri, non ricordo assolutamente che ne sia parlato”*) e dalle dichiarazioni spontanee rese all'udienza del 10.02.2017 da Nicola MANCINO, Ministro dell'Interno pro tempore (*“Insisto nell'affermare che della mancata proroga non si parlò in Consiglio dei Ministri”*), che evidentemente non diede corso al proposito esternato in un'intervista a La Sicilia di chiedere chiarimenti al Ministro CONSO quando fu informato che già decine di decreti non erano stati prorogati (*“La Sicilia del 7 novembre 93 mi fa la seguente osservazione.... ..l'altro giorno arriva la notizia che il Ministro di Grazia e*

*Giustizia ha tolto il 41 bis a carico di 140 detenuti mafiosi dell'Ucciardone, che vuol dire, è un ammorbidimento? Questa è la domanda. E io risposi: io debbo vedere che cosa ha fatto il Ministro Conso....”).*

Ma le ragioni addotte dallo stesso CONSO a giustificazione di quella scelta dimostrano ex se che ad orientarla ebbero un ruolo decisivo: quanto meno per fargli superare qualsiasi residua remora ad adottare una decisione che ribaltava, apparentemente, quella che aveva preso appena quattro mesi prima e che aveva maturato riflettendo su quale fosse la giusta risposta da opporre alla recrudescenza della violenza mafiosa.

Quelle ragioni infatti rimandavano ad una conoscenza, che doveva ritenersi accessibile solo a una ristretta cerchia di addetti ai lavori, degli scenari mafiosi in atto, e a informazioni che prefiguravano una spaccatura interna a Cosa Nostra tra un'ala dura, fautrice della prosecuzione della linea stragista, e una componente più moderata e propensa ad abbandonare quella linea per tornare agli affari e a un atteggiamento dialogante e non conflittuale con la politica (come era nella tradizione di Cosa Nostra). E che, al contempo, lumeggiavano la possibilità di un mutamento dei rapporti di forza a vantaggio della componente moderata, che un gesto divisivo come quello attuato attraverso la contestuale scelta di lasciare decadere i decreti che riguardavano le posizioni minori e prorogare in blocco invece quelle relative a capi e promotori avrebbe potuto favorire.

Informazioni così sensibili dovevano ritenersi assolutamente al di fuori della portata dei componenti lo staff dei più stretti collaboratori del Ministro CONSO, e del suo entourage al Ministero di Grazia e Giustizia. Sicché è credibile l'allora capo di Gabinetto Giuseppe LA GRECA quando dice di non avere saputo nulla della vicenda, di non essere stato consultato e di non avere visto alcuna carta di quella pratica (“*..io devo dire, come ho già detto alla Commissione Parlamentare che all'epoca io non fui raggiunto da notizia di questo, di questi,, di questa attività, non seppi niente allora... ..devo ribadire che io nel tempo in cui queste cose venivano fatte, ecco, io non sono stato messo al corrente di questa, di quest'attività.. ... ..non sono stato mai coinvolto*

*in questa cosa... ..questa era un'attività che veniva fatta a livello di Direzioni Generali, era la Direzione Generale delle carceri che portava queste proposte e questi provvedimenti già fatti... ..era proprio il Direttore Generale che veniva a portare questi.. a parlare col Ministro e a sottoporre alla sua attenzione questi, questi provvedimenti.. ...io ho saputo di questi fatti quando la cosa è esplosa l'anno scorso.. ..l'ho saputo perché i giornali hanno parlato e perché il professore Conso ha fatto quella dichiarazione con cui assumeva tutte le responsabilità..”)*<sup>545</sup>.

Ed è tanto più credibile se si considera che la decisione si tradusse nel lasciare spirare il termine di efficacia dei decreti in oggetto senza che il Ministro dovesse adottare alcun provvedimento; né vi fu alcuna istruttoria sulle singole posizioni, anche se CALABRIA sostiene che l'Ufficio Detenuti, nulla sapendo delle intenzioni del Ministro, “deve” avere predisposto comunque le bozze dei decreti per l'eventuale proroga (ma più che averne un ricordo preciso, lo presume per ragioni inerenti al *modus operandi* dell'Ufficio). Ma non erano comunque adempimenti che richiedessero un intervento e un ruolo propulsivo o consultivo del Capo di Gabinetto.

Ma neppure i tecnici o i funzionari dell'Ufficio detenuti, o altre figure apicali del Dipartimento potevano avere, per quanto consta, accesso a informazioni così riservate sugli scenari mafiosi e sulle dinamiche di potere in atto all'interno di Cosa Nostra.

L'unico che aveva tutti i requisiti per potere interloquire direttamente e anche a quattr'occhi con il Ministro e avere al contempo accesso a informazioni aggiornate di quella natura e di quel livello era proprio Francesco DI MAGGIO, grazie alla sua partecipazione, in rappresentanza del Dipartimento ai lavori e alle riunioni dei gruppi

---

<sup>545</sup> Dichiarazioni di analogo tenore il dott. Giuseppe LA GRECA aveva reso in sede di audizione dinanzi alla Commissione Parlamentare Antimafia il 15 dicembre 2010: «*Per quanto riguarda il problema che mi è stato posto, devo dire che non ho avuto conoscenza di questi provvedimenti, che si stavano preparando e che sono stati emanati, né quando sono stato vice capo di gabinetto con i primi Ministri che mi hanno dato questo incarico, né con l'ultimo Ministro, il professore Conso... ..Sono venuto a conoscenza di quell'operazione, che si è poi conclusa nel novembre 1993, soltanto quando il professor Conso, parlando con i giornalisti,, cioè rendendo dichiarazioni a questa Commissione, ha specificato quello che si era fatto, come e perché*».

interforze che misero a confronto i migliori analisti degli apparati predetti nello sforzo di individuare la matrice criminale dei più recenti attentati e le possibili finalità; e grazie ai suoi rapporti privilegiati e, con alcuni, anche di personale amicizia e intensa frequentazione, con qualificati esponenti di vertice degli apparati investigativi e di intelligence dell'epoca: certamente con il Capo della Polizia PARISI, uomo legato al mondo dei Servizi, da cui proveniva; ma soprattutto con gli Ufficiali dei Carabinieri inseriti con compiti apicali nel SISMI, come BONAVENTURA e MORINI, o nel R.O.S, come GANZER e MORI.

Può dunque ritenersi provato che Francesco DI MAGGIO abbia concorso ad orientare la scelta finale del Ministro. Egli aveva in effetti interlocuzione dirette e molto frequenti, addirittura con cadenza quasi quotidiana, secondo quello che è il ricordo concorde di due testi particolarmente qualificati per attestarlo, quali Lilliana FERRARO, all'epoca a capo della Direzione generale degli Affari Penali del Ministero della Giustizia (*“Di Maggio veniva spessissimo al Ministero, anche perché aveva un ottimo rapporto con la Dottoressa Pomodoro e veniva spessissimo a parlare col Ministro Conso. Quindi era... veniva da D'Ambrosio... io al Dipartimento nell'ufficio di Di Maggio forse sono stata una volta sola, ma non più di una volta. Era sempre lui che veniva al Ministero da noi...”*), e Livia POMODORO che del Ministro CONSO era Capo di Gabinetto. Ed entrambe confermano che si recava spessissimo al Ministero per parlare con il Ministro.

La POMODORO rammenta che CAPRIOTTI e DI MAGGIO quasi ogni sera andavano a trovare il Ministro CONSO e lo teneva informato molto da vicino dell'attività che si svolgeva al D.A.P. E a proposito dell'annotazione datata 5 luglio apposta di suo pugno sull'Appunto CAPRIOTTI del 26 giugno non trova nulla di singolare nel fatto che il Ministro avesse espresso l'esigenza di ricevere da DI MAGGIO, invece che da CAPRIOTTI, i chiarimenti richiesti, a riprova di come il ruolo di Francesco DI MAGGIO non fosse paragonabile (in termini, v. CALABRIA) a come FAZZIOLI aveva interpretato il ruolo di Vice di AMATO.



E infatti, il dott. LA GRECA nel confermare le frequenti visite di CAPRIOTTI e DI MAGGIO al Ministero per andare a trovare il Ministro, e la consuetudine di contatti diretti del Ministro con i vertici del DAP in particolare per le problematiche inerenti al 41 bis, segnala come elemento di novità, per quella che era la sua esperienza, proprio il fatto che DI MAGGIO, anche da solo, si recasse dal Ministro.

Nella gestione AMATO, invece, questi contatti erano appannaggio esclusivo del Direttore Generale<sup>546</sup>.

Anche l'episodio raccontato da CAPRIOTTI della furibonda lite tra DI MAGGIO e CONSO è significativa, perché, per quello che è il suo ricordo, i due erano già a colloquio tra loro e la lite era già scoppiata, quando lo stesso CAPRIOTTI fece ingresso nella stanza del Ministro.

Ed è provato che nel periodo in questione, e in relazione proprio alla vicenda dei decreti che scadevano a novembre, DI MAGGIO e CONSO ebbero una o più interlocuzioni dirette. Lo si evince non tanto dall'episodio appena menzionato della lite, che sarebbe occorso proprio nell'autunno del '93 stando al riferimento temporale fornito da CAPRIOTTI (tre o quattro mesi dopo il suo insediamento al D.A.P.), ma senza che vi sia stato verso di far dire a CAPRIOTTI se esso vertesse su quella vicenda. Ma dal riscontro incrociato che si ottiene raffrontando la testimonianza di CALABRIA con quella di ALIQUO'.

Quest'ultimo infatti ha confermato che una ventina di giorni prima che alla Procura di Palermo pervenisse la richiesta di parere sui decreti di imminente scadenza, proprio DI MAGGIO nel corso di una telefonata del genere di quella che avevano all'epoca e nel quadro dei contatti che intrattenevano per conto dei rispettivi uffici, li informò che c'era una discussione incorsa sulla scelta di prorogare o meno quei decreti; e il Ministro sembrava intenzionato a lasciarli decadere.

CALABRIA esclude categoricamente che all'Ufficio detenuti avessero avuto sentore delle intenzioni del Ministro (tant'è che predisposero per ogni evenienza le bozze dei

---

<sup>546</sup> Cfr. LA GRECA, verbale di s.i.t. del 5 dicembre 2011.

decreti da mandare alla firma del Ministro); ma non si stupisce affatto che DI MAGGIO invece ne fosse al corrente, avendo i suoi canali per avere informazioni di prima mano che poi teneva per sé; e in particolare, aveva interlocuzioni dirette con il Ministro (*“si vede che il dottor Di Maggio aveva, lui aveva un’interlocuzione continua con il Ministro e probabilmente nei vari colloqui si vede che il Ministro gli aveva detto così, ma noi all’ufficio detenuti non abbiamo mai avuto... poi, insomma, comunque il dottore Di Maggio, le notizie che aveva per sé certo non le veniva a dire a noi, quello non ci diceva nemmeno le cose che ci doveva dire, quindi figuriamoci le cose che...”*).

Infine, in ordine al terzo step può concludersi come sia altamente probabile, anche se non può affermarsi con certezza assoluta, che la fonte ispiratrice di Francesco DI MAGGIO, a cui egli attinse le informazioni necessarie per orientare sapientemente la scelta finale di CONSO fu proprio Mario MORI.

Diversi elementi supportano tale evenienza.

Anzitutto, l’omogeneità delle informazioni veicolate a CONSO rispetto a quelle di cui MORI era in possesso, implementate dalla recente collaborazione di CANCEMI, la cui scelta di costituirsi era già di per sé un sintomo eloquente delle tensioni e dei fermenti che agitavano Cosa Nostra, dietro la coltre dell’apparente monolitismo dei corleonesi. Mentre anche il suicidio di GIOE’, al di là degli aspetti non del tutto chiari in cui si verificò, fu giustamente valutato dai migliori analisti come un sintomo della gravità del malessere che scuoteva l’organizzazione mafiosa.

E se c’era un organo di polizia altamente specializzato nelle indagini in materia di criminalità mafiosa che all’epoca fosse in grado, attraverso propri terminali informativi di dare un nome e un volto (e segnatamente quelli di Bernardo PROVENZANO) alla componente mafiosa moderata che si contrapponeva – o tentava di farlo - allo schieramento fautore invece della strategia stragista, era proprio il R.O.S. di Mario MORI. Anche se non è così scontato – come invece assume il giudice di prime cure - che fossero le rivelazioni di CANCEMI, gestito in via esclusiva dal R.O.S. nei primi tempi della sua collaborazione, a fare la differenza rispetto alle conoscenze

investigative in possesso di altri apparati di polizia (come la D.I.A. che, a dire del dott. DE GENNARO, sapeva dell'esistenza di una spaccatura interna a Cosa Nostra ma non immaginava che essa attraversasse anche il fronte corleonese, e che PROVENZANO avesse preso le distanze dalle scelte strategiche del suo autorevole "compaesano").

Ma, come insegna la vicenda CIANCIMINO, MORI disponeva anche di altre fonti, interne o vicine allo schieramento provenzaniano, alle quali potere attingere informazioni dirette su una crescente diversità di visioni strategiche dei due capi corleonesi; o elementi alla luce dei quali poter filtrare certe indicazioni desunte dalle dichiarazioni di CANCEMI, come quel gesto di allargare le braccia, senza pronunciare una sola parola, con cui PROVENZANO replicò alle perplessità e alla cauta protesta di Raffaele GANCI e dello stesso CANCEMI, dopo che ebbe comunicato loro che bisognava provvedere all'eliminazione del Capitano ULTIMO (cfr. verbale d'interrogatorio di CANCEMI del 22 luglio 1993: *"Sia il Ganci che io ed il La Barbera, quasi di impulso, risponderemo: <<zù Bino ma che vuole fare la guerra allo Stato? Se ammazziamo il capitano Ultimo ci saranno altri cinquanta che prendono il suo posto>>. Il Provenzano allargò le braccia senza dire alcuna altra parola"*).

In secondo luogo, spiccano la coerenza e l'elettiva affinità tra le ragioni giustificative della scelta di CONSO e la strategia perseguita da MORI fin da quando aveva intrapreso la trattativa con Vito CIANCIMINO.

Va poi considerato che i rapporti con Vincenzo PARISI, che in ipotesi poteva essere la fonte alternativa a MORI, almeno per ciò che concerneva la conoscenza di una spaccatura all'interno di Cosa Nostra tra lo schieramento stragista e quello più moderato, registrano proprio nell'Autunno del '93 un momento di crisi; o, almeno una caduta di sintonia per l'evidente divergenza di vedute sull'improcrastinabilità del trasferimento di Salvatore RIINA dal carcere di Rebibbia (dove era detenuto fin dalla sua cattura, e rimase detenuto sino alla fine di dicembre del '93, in attesa che si completassero i lavori per riadattare il braccio dell'Asinara destinato ad ospitare il capo di Cosa Nostra), che PARISI aveva più volte sollecitato, da ultimo con una vibrante lettera indirizzata al Capo d Gabinetto del Ministro della Giustizia e al DAP in data 1°

settembre 1993, mentre DI MAGGIO, dopo avere in un primo momento sposato la causa del trasferimento dell'ingombrante detenuto nel più breve tempo possibile e nella sede che gli era stata destinata, assunse inopinatamente, come si vedrà, un atteggiamento opposto.

In particolare, a partire dai primi di agosto del '93, e dopo che già in data 30 luglio 1993 con provvedimento a firma del dott. CALABRIA, era stato disposto il trasferimento provvisorio di RIINA al carcere di Sollicciano, a Firenze e quindi lontano da Roma, prima farà sospendere il trasferimento a Sollicciano per verificare l'idoneità della struttura carceraria ad accogliere quel particolare detenuto; e poi, all'esito dell'ispezione da lui stesso disposta e delle informazioni trasmessagli dal Generale RAGOSA, di fatto congelerà quel trasferimento provvisorio, senza però preoccuparsi, al contempo, di dare impulso ai lavori per la sistemazione della speciale sezione dell'Asinara dove RIINA avrebbe dovuto essere allocato. Fino a che quella patata bollente sarà presa in mano dal Ministro CONSO, sensibilizzato da una pressante richiesta del Ministro MANCINO (su cui evidentemente faceva pressione il Capo della Polizia PARISI, che non aveva digerito il fatto che la sua invocazione del 1° settembre fosse rimasta lettera morta), che, tramite il suo capo di Gabinetto LA GRECA, attiverà i buoni uffici di CALABRIA, con l'avallo di CAPRIOTTI, per risolvere una volta per tutte l'annoso problema che aveva dato adito a infuocate polemiche anche sui giornali dell'epoca, di fatto estromettendo dalla gestione della pratica il DI MAGGIO.

Di contro, l'abituale predilezione di Francesco DI MAGGIO per l'Arma, e i rapporti intensi anche di personale amicizia che coltivava con diversi Ufficiali dei Carabinieri che ricoprivano ruoli apicali all'interno dei rispettivi reparti, aveva registrato proprio in quel periodo un rinnovato impulso, ritrovando egli il piacere di rapporti anche conviviali con alcuni di quegli Ufficiali (le cene al Fontanone, a partire dal mese di settembre).

E con MORI, sebbene non possa dirsi provato sulla base dell'incerta testimonianza del CRISTELLA che fosse anche lui tra i commensali a quelle cene, i rapporti erano ripresi, almeno per ragioni d'ufficio, perché, come rammenta DE DONNO al processo

MORI/OBINU, era proprio MORI per conto del R.O.S. ad occuparsi dei contatti con il D.A.P.

E non c'è dubbio che la figura apicale con cui egli poteva relazionarsi direttamente era proprio Francesco DI MAGGIO, che conosceva da anni, con buona pace di GANZER; e che effettivamente incontrò più volte e in momenti topici. E precisamente, il 27 luglio, poche ore prima che esplodessero le bombe di Milano e Roma, e pochi giorni dopo che il Ministro aveva prorogato quasi in blocco i decreti che scadevano a luglio: i primi che erano stati emessi nella fase di prima applicazione del 41 bis e per i quali s'era diffusa negli ambienti carcerari l'aspettativa che non sarebbero stati prorogati. E il 22 ottobre 1993, mentre ferveva la discussione sull'opportunità di prorogare o meno la massa di decreti che sarebbero scaduti di lì a qualche settimana.

Quegli incontri riguardarono certamente le problematiche afferenti ai detenuti al 41 bis. E del resto, era stato DI MAGGIO a voler ampliare la platea degli organismi investigativi da consultare previamente nella fase di istruzione delle pratiche per il rinnovo dei decreti applicativi del 41 bis inserendovi i Carabinieri (oltre che il Comando Generale della Guardia di Finanza).

E con tutto il rispetto per l'importanza del tema dei colloqui investigativi, che peraltro, come s'è visto, nella visione comune a MORI e DI MAGGIO (cfr. D'AMBROSIO) era strettamente intrecciato a quello di un uso selettivo del 41 bis, il problema più allarmante, dopo le bombe di Milano e Roma del luglio '93, ma già all'indomani della strage di Firenze, era proprio quello della linea da tenere sul versante della stretta carceraria; e del pericolo di cedimenti che potessero essere interpretati dagli strateghi della violenza stragista come un segno di debolezza.

Sotto questo aspetto, le elaborazioni dei migliori analisti delle varie forze di polizia collimavano con la valutazione che dei drammatici avvenimenti faceva il R.O.S., come confermato da GANZER. E corrispondevano del resto ad un'analogha lettura dei medesimi avvenimenti da parte degli esponenti politici e istituzionali più avveduti e sensibili all'esigenza di capire la matrice degli attentati e le finalità della strategia unitaria in cui s'inscrivevano, per attrezzare le istituzioni a dare una risposta adeguata.

E' il caso di Luciano VIOLANTE, che tra i primi esternò pubblicamente quella lettura coniato l'espressione "bombe del dialogo" ("*..Io dissi che si trattava di bombe di dialogo e spiegai che se uno può mettere la bomba alle dodici del mattino, ma le mette a mezzogiorno o la sera, non vuole ammazzare nessuno, vuole segnalare la possibilità di uccidere, non la volontà di uccidere in quel momento, e quindi se fa questo vuole intrecciare un qualche rapporto con l'autorità pubblica, era questa la spiegazione....La cosa che ho detto appena adesso, se si mette la bomba quando non si può uccidere nessuno, evidentemente non si vuole uccidere, ma si vuole dare un segnale, bisogna interpretare quale è questo segnale. Dopo di che feci quelle interviste in cui spiegai questo... Spiegai e dissi la mia opinione*")<sup>547</sup>, persino in dissenso con le letture alternative di autorevoli esponenti del suo stesso partito che propendevano per l'ipotesi di una matrice terroristica<sup>548</sup>.

*I timori del Presidente della Commissione Antimafia sulla gestione del 41 bis come possibile punto di caduta della linea della fermezza dello Stato nel contrasto alla violenza mafiosa.*

E l'allora Presidente della Commissione parlamentare Antimafia avvertì come il possibile punto di maggiore pressione dell'intimidazione mafiosa e di caduta nella risposta dello Stato potesse registrarsi proprio nella gestione del 41 bis, dove era ipotizzabile che si attuasse sottotraccia un silenzioso ammorbidimento della stretta carceraria ("*Guardi, allora l'unica contro partita possibile allora, tenendo presente*

---

<sup>547</sup> Cfr. deposizione VIOLANTE, udienza del 18.12.2015.

<sup>548</sup> Cfr. ancora VIOLANTE, loc. ult. cit.: «*C'era stata una discussione nel mio partito sulle matrici di queste stragi, in quanto in quella fase ero Presidente dell'Antimafia e il Senatore Pecchioli, anche lui comunista, era Presidente del Comitato Parlamentare per i Servizi di Sicurezza. Ci fu una riunione ristretta del vertice del partito per capire bene quale era la matrice di questi attentati e discutemmo nel senso che a me sembrava di sostenere che si trattava di matrice mafiosa e il Senatore Pecchioli, con il quale tra l'altro eravamo molto amici, invece sosteneva che si trattava di una possibile matrice terroristica e quindi si discusse di questo e in quel contesto io dissi guardate che se uno poi mette... La cosa che ho detto appena adesso, se si mette la bomba quando non si può uccidere nessuno, evidentemente non si vuole uccidere, ma si vuole dare un segnale, bisogna interpretare quale è questo segnale*».

*che naturalmente non avremmo potuto godere di leggi, cose, eccetera. C'era particolare attenzione, per cui anche ammorbidenti giudiziari negoziati credo che fossero fuori dall'ordine delle idee, per cui mi sembrava di aver letto da qualche parte che probabilmente il punto era il 41 bis. Anche perché in quel contesto io avevo contestato che Riina non aveva fatto neanche un giorno di carcere rigoroso insomma, no? Credo che ci sia una intervista su questo dato... ..pensavo che quello potesse essere uno dei punti di negoziazione, essendo un punto che non passava attraverso il Parlamento, ma che un punto, come dire, amministrativo... ..Per quello che risultava a noi, è che il 41 bis era abbastanza... Recava abbastanza fastidio alla mafia, nel senso non avevano più agibilità che avevano avuto storicamente, nelle dichiarazioni che il Buscetta e qualche altro mafioso aveva fatto davanti alla Commissione Antimafia veniva fuori chiaramente che in una certa epoca i mafiosi godevano di una ampia libertà all'interno delle carceri, anche nell'acquisizione di generi di consumo, beni, (PAROLA INCOMPRESIBILE) e cose di questo genere. Quindi la restrizione incideva sulla dignità del mafioso e sulla possibilità di avere rapporti con l'esterno, credo che questo per loro fosse... E quindi li allontanava sostanzialmente dal nucleo operativo esterno e questo per loro era certamente un punto delicato, anche perché probabilmente si preparavano successioni all'esterno, no?... .. Nei vertici. Quindi ritenevo che quello potesse essere un punto, ma era una mia interpretazione della vicenda, perché quello era l'unico punto flessibile, ecco, gli altri erano rigidi... ..Perché il 41 bis dipende dal Ministero, no? È un provvedimento amministrativo”). Al punto che, ed anche di ciò fece oggetto di esternazione pubblica con interviste alla stampa, arrivò a sospettare che in questo scambio occulto potesse rientrare il fatto che RIINA capo assoluto di Cosa Nostra non avesse fatto neanche un giorno di carcere duro, non essendo stato ancora trasferito all'Asinara, a differenza di altri capi di Cosa Nostra (“E quindi mi stupiva per un verso che RIINA non stava la 41 bis, ecco, per capirci e pensavo che quello potesse essere uno dei punti di negoziazione, essendo un punto che non passava attraverso il Parlamento, ma che un punto come dire amministrativo”); e sebbene RIINA fosse*

formalmente sottoposto al 41 bis, doveva convenirsi che il *carcere ordinario all'Asinara è peggio del 41 bis*.

Sulla vicenda del mancato trasferimento di RIINA dal carcere di Rebibbia, dove venne allocato dopo la sua cattura, e del cospicuo ritardo con cui fu assegnato al carcere dell'Asinara, che pure era stato designato fin dall'inizio come sua destinazione per essere ivi sottoposto al regime di detenzione speciale ex art. 41 bis, si tornerà tra breve, avendo tale vicenda formato oggetto di approfondimento istruttorio dinanzi a questa Corte su sollecitazione della Pubblica Accusa.

Intanto va rammentato come Luciano VIOLANTE non si limitò ad esternare pubblicamente la sua lettura dei tragici avvenimenti in corso e a lanciare moniti sul rischio di cedimenti in quello che intravedeva come il possibile punto di caduta della linea della fermezza dello Stato nell'azione di contrasto alla criminalità mafiosa e a quella recrudescenza di violenza stragista.

Il 10 novembre 1993, o a seguito delle prime indiscrezioni di stampa (l'intervista del quotidiano La Sicilia al Ministro MANCINO era del 7 novembre) sulle decine e decine di decreti non prorogati (alla data del 10 novembre saranno già 226), o perché allertato da qualche autorità giudiziaria con cui era in contatto – circostanza che l'On.le VIOLANTE non ha escluso, pur non avendone un ricordo preciso: *«Innanzitutto io scrivo il 10 novembre, e quindi a novembre evidentemente si sapeva che c'era stato questo alleggerimento. Quindi, il Ministro risponde il 15 dicembre, ma per scrivere a che punto è l'applicazione del 41 bis, evidentemente c'erano notizie che circolavano. Però la mia preoccupazione è precedente, credo che sia... .. Siccome si andava spesso in giro per vedere come era messa la situazione posto per posto, può darsi che qualche Magistrato mi avesse informato del rallentamento del problema, questo era possibile e credo che fosse... Perché erano elementi di una certa attendibilità che mi spinsero a fare quel tipo di dichiarazione, perché altrimenti non l'avrei fatta se non fossi stato convinto dell'attendibilità di quello che mi ero stato riferito. Credo piuttosto che si riferisse... Le notizie venissero da Magistrati inquirenti che abbiamo incontrato o che magari venivano a dirmi guarda che la situazione comincia ad essere delicata*



*perché non si applica come si dovrebbe le misure restrittive in carcere... ..Credo che le fonti fossero alcune autorità giudiziarie che avevano detto che c'era un allentamento»* – il Presidente della Commissione Antimafia indirizza al Ministro di Grazia e Giustizia una missiva con la quale chiede notizie dettagliate sullo stato di applicazione del 41 bis.

In pratica, sollecita una vera e propria relazione informativa sui criteri seguiti in ordine alla applicazione dell'art. 41/bis Ord. Pen. nel carcere dell'Ucciardone, sui problemi sorti in ordine all'applicazione della stessa disposizione in altri istituti penitenziari, sul numero di detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41/bis, precisando quanti tra questi sono imputati o condannati per reati di carattere mafioso attinenti al traffico di stupefacenti e sull'indirizzo politico cui il Ministro intendeva attenersi in ordine alla materia del regime penitenziario per i detenuti per delitti di criminalità organizzata.

Con nota del 15 dicembre 1993, il Ministro CONSO risponde che la questione relativa allo stato di applicazione del 41 bis *“è stata ed è sempre oggetto di attento ed approfondito esame da parte del competente Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria”*; e invia un appunto, datato 6 dicembre e a firma del Direttore CAPRIOTTI, *“significando che si stanno specificamente analizzando le pronunce di inefficacia dei provvedimenti di applicazione del regime di cui all'art. 41/bis o.p. emesse, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 28 luglio 1993 n. 349, dai vari Tribunali di Sorveglianza, per l'ulteriore definizione del regime penitenziario da applicare nei confronti dei detenuti per delitti di criminalità organizzata”*.

Gran parte della relazione, dopo una parte ricognitiva che ripercorreva succintamente la storia dell'istituto e l'applicazione che ne era stata fatta, è dedicata in effetti all'approfondimento alla ricognizione delle questioni sia di giurisdizione che di merito che erano state sollevate in ordine ai provvedimenti applicativi del 41 bis, oggetto di reclami e impugnazioni sempre più frequenti a seguito della Corte Cost. n. 349 del 28 luglio 1993 (E tale è anche il ricordo dell'On.le VIOLANTE); e alla conseguente preoccupazione di redigere provvedimenti motivati sul punto relativo alla persistenza

e all'attualità dei collegamenti dei detenuti sottoposti al 41 bis alle consorterie mafiose di appartenenza.

Ma sul punto cruciale della richiesta che proveniva dal Presidente della Commissione Antimafia, la relazione è quanto mai elusiva.

Anzi, non è azzardato affermare – come chiosa la sentenza impugnata - che essa fornisca una rappresentazione fuorviante dei fatti, perché a proposito dei provvedimenti scaduti nel mese di novembre, si limita ad informare che il Dipartimento aveva interessato i competenti organi di polizia e investigativi per avere notizie aggiornate sui singoli nominativi, sia sotto il profilo processuale che investigativo, e *“allo scopo di proporre all’On. Ministro l’emissione di provvedimenti di rinnovo del regime speciale nei confronti solo di quei soggetti che nell’ambito della criminalità organizzata risultino rivestire ruoli di particolare rilievo e per i quali tale regime appare necessario”*.

Ma non si dice una parola sull’esito di quelle interlocuzioni, e sul fatto che intanto si era lasciato spirare il termine di efficacia dei provvedimenti in questione senza procedere al rinnovo. Anzi, con un brusco salto di argomento che però sembra legarsi senza soluzione di continuità al precedente, potendo così generare equivoci, si passa a parlare della sorte dei decreti che erano stati emessi nella fase di prima applicazione e che andavano a scadere nel luglio del 1993, per assicurare che erano stati quasi tutti prorogati, fatta eccezione per alcuni casi (*“In virtù di quanto sopra, e su parere concorde della DNA, DIA, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Criminalpol, Comando Generale della Guardia di Finanza e della Procura della Repubblica di Palermo, i primi decreti ministeriali emessi direttamente dall’On.le Ministro nel 1992, fatta eccezione per alcuni casi<sup>549</sup>, sono stati alla scadenza rinnovati per un periodo di ulteriori mesi sei. Attualmente si trovano sottoposti al regime speciale con decreto a firma dell’On. Ministro n. 465 detenuti. A tal riguardo*

---

<sup>549</sup> Si faceva riferimento ai casi di *detenuti scarcerati, detenuti che hanno collaborato con la Giustizia nei confronti dei quali il regime di cui all’art. 41 bis O.P. è stato revocato, detenuti per i quali non ricorrevano più i presupposti di cui all’art. 41 bis O.P. essendo mutata la posizione giuridica.*

*si rappresenta che i provvedimenti di proroga, in ossequio al rilievo mosso dalla Corte Costituzionale nella sentenza 24 giugno – 28 luglio 1993 n. 349 e in osservanza ai principi generali dell'ordinamento, sono stati formulati con puntuale motivazione per ciascuno dei detenuti cui sono rivolti, in modo da consentire all'interessato una effettiva tutela giurisdizionale”).*

E' evidente l'intento di eludere il punto più spinoso e di dissimulare la decisione che era stata presa di lasciar decadere i 334 decreti scaduti a novembre. E tanto basta a confermare quale imbarazzo avessero il Ministro e il DAP a rendere conto di quella decisione, e quanto indicibili, o difficili da esternare fossero le ragioni che l'avevano determinata. Anche se queste “indicibili ragioni” non debbono necessariamente essere lette nell'ottica di un cedimento all'intimidazione mafiosa, pur dovendosi convenire, ed anzi proprio perché deve convenirsi che esse rimandano alla finalità che il Ministro si era prefisso *di tentare, attraverso quella sua determinazione, di dare un segnale di distensione alla mafia al fine di indurla a recedere dalla strategia stragista propugnata da Salvatore RIINA* (cfr. pag. 2663).

Ma si è ritenuto opportuno ricordare questo passaggio della vicenda, su cui la sentenza impugnata già si è soffermata, anche per fugare il dubbio che l'iniziativa dell'On.le VIOLANTE abbia avuto l'effetto di arrestare una pericolosa deriva, e che, se non vi fosse stata quella perentoria richiesta di informazioni sullo stato di applicazione del 41 bis, magari la decisione del Ministro sui decreti in scadenza a gennaio '94 – che vennero quasi tutti rinnovati, ancora una volta in blocco – avrebbe potuto essere diversa: ipotesi che costringerebbe a rivedere la validità delle conclusioni fin qui rassegnate.

In realtà, a parte il dato temporale (trascorrerà più di un mese dalla risposta di CONSO, prima che lo stesso Ministro adottasse la decisione di rinnovare i decreti in scadenza a gennaio), la Nota informativa del D.A.P. era stata così elusiva sul nodo della questione che avrebbe meritato ulteriori approfondimenti e richieste di chiarimenti che invece non vi furono.

E non vi furono non perché la risposta del Dipartimento fosse appagante, ma più prosaicamente, come ha riconosciuto l'On.le VIOLANTE, perché alla Commissione Antimafia c'era aria di smobilitazione essendo alle viste la crisi di governo che avrebbe portato a nuove elezioni anticipate. E la questione si sgonfiò, senza ulteriori strascichi che potessero impensierire il Ministro o indurlo a significativi mutamenti di rotta rispetto all'indirizzo cui aveva deciso di attenersi fin da quando gli erano stati sottoposti i due distinti elenchi di detenuti (come ha sempre sostenuto), tanto più che nel frattempo nessuno dei suoi colleghi di Governo, o altri esponenti istituzionali, gli avevano chiesto ulteriori spiegazioni, e tanto meno mosso delle critiche.

Senza nulla togliere alla meritoria iniziativa del presidente della Commissione Antimafia, resta quindi confermata la ricostruzione qui ritenuta secondo cui la decisione del Ministro CONSO di non prorogare i decreti di novembre e quella di segno opposto di rinnovare quasi tutti i decreti in scadenza a gennaio '94, maturarono in un unico contesto, inscrivendosi in un disegno unitario e inscindibile che ne rivela le ragioni recondite; e che consente di escludere che la via – in ipotesi suggerita da MORI - per placare il furore stragista di Cosa Nostra fosse quella di una generica e indiscriminata attenuazione del rigore carcerario<sup>550</sup> che, al contrario, invece si voleva più che mai riaffermare nei riguardi dei capi delle organizzazioni mafiose e dei promotori di quella strategia di terrore.

E tuttavia, le ragioni di quella delicata e complessa scelta, restavano indicibili e non sostenibili, politicamente, rispetto ad un indirizzo di Governo attestato sulla linea della più assoluta intransigenza nell'azione di contrasto alla criminalità mafiosa; poiché è pur vero che, nella sostanza, il segnale rivolto alla presunta componente moderata,

---

<sup>550</sup> Cfr. sul punto pag. 2666 della sentenza impugnata: «... può logicamente ricavarsi dal complesso delle acquisizioni probatorie esposte nei precedenti Capitoli cui si rimanda, che Mori, con la finalità di influenzare le determinazioni in tema di 41 bis, abbia informato Di Maggio (nell'incontro del 27 luglio 1993 e, eventualmente, anche nel corso di altre frequentazioni di natura conviviale di quel periodo) riguardo alla situazione creatasi in "cosa nostra" ed alla aspettativa da parte di questa di una attenuazione del rigore carcerario per porre termine al furore stragista (tutti temi implicitamente già racchiusi nella annotazione "*problema detenuti mafiosi*" di cui alla pagina del 27 luglio 1993 dell'agenda del Col. Mori non altrimenti spiegabile per le ragioni sopra esposte)....».

poteva intendersi, per quanto il Ministro CONSO si sia sforzato di negarlo (*“Tutto è possibile. Non ho pensato a questo, perché la trattativa richiede qualche contatto. Un comportamento non può diventare fonte di trattativa; la trattativa ha bisogno di una telefonata, di una lettera, di un mediatore, di un fatto. Non basta l'inerzia. Non è trattativa. Non ci ho pensato perché volevo quel risultato”*), come una profferta di dialogo, sia pure a distanza e per facta concludentia.

*Ancora sulla soffiata di MORI a Nicola RAO.*

Più complicato risulta inquadrare in tale ricostruzione l'iniziativa attuata da MORI ispirando (e quasi dettando testualmente) al giornalista Nicola RAO i due lanci dell'agenzia ADN-KRONOS del 10 dicembre '93.

I lanci predetti, come si ricorderà, richiamano drammaticamente l'attenzione dell'opinione pubblica (oltre che quella degli addetti ai lavori) sull'emergenza criminale mafiosa, dando notizia delle più recenti acquisizioni investigative che, nel dare per certa la matrice mafiosa delle bombe di Firenze, come di quelle di Milano e di Roma, e nell'additare Bernardo PROVENZANO come principale mandante degli attentati (*“è Bernardo Provenzano il successore il Totò Riina alla guida di Cosa Nostra, il mandante delle bombe della scorsa estate”*), sia pure alla testa di un gruppo formato da capi fedeli a RIINA, e cioè Leoluca BAGARELLA, Giovanni BRUSCA e Pietro AGLIERI (*“il così detto gruppo Riina, guidato da Provenzano insieme a Giovanni Brusca, Leoluca Bagarella e Pietro Aglieri”*), vi intravedono tuttavia una volontà di dialogo da parte di Cosa Nostra, piuttosto che quello di seminare terrore per destabilizzare il Paese (*“I nostri 007 sono convinti che il così detto gruppo Riina, guidato da Provenzano insieme a Giovanni Brusca, Leoluca Bagarella e Pietro Aglieri, abbia ideato e realizzato degli attentati che avrebbero dovuto essere dimostrativi e che soltanto per una serie di circostanze hanno causato delle vittime. Per quanto riguarda Via dei Georgofili a Firenze ad esempio, il fatto che la bomba sia esplosa all'una di notte in una stradina isolata e che non si sia riusciti a capire, dalla perizia balistica, se fosse stata azionata con un timer o con un telecomando, fa ritenere*

*che gli attentatori volessero devastare gli Uffizi, ma che ritenessero la Torre dei Pulci disabitata. Anche per Via Palestro a Milano, l'ora e il posto isolato portano la nostra intelligence a ritenere che soltanto l'arrivo imprevisto dei Vigili del Fuoco e dei Vigili Urbani abbia causato la strage”).*

E più precisamente, la volontà di aprire un negoziato avente come obbiettivo prioritario quello di ottenere un alleggerimento della pressione dello Stato soprattutto sul versante del regime carcerario. Ed era la prima volta che veniva reso di dominio pubblico, e in termini così specifici ed espliciti (come fa in effetti il secondo lancio: **“c'è poi la coincidenza temporale con la reiterazione del così detto articolo 41 bis del regolamento penitenziario, che inasprisce il trattamento per i boss mafiosi in carcere. Il tentativo di Cosa Nostra sarebbe stato quindi quello di intimidire lo Stato con una serie di azioni eclatanti, sperando che il 41 bis non fosse ripristinato”**), il link fino a quel momento appannaggio solo di una parte degli addetti ai lavori, tra gli attentati e il 41 bis.

E MORI, rammenta RAO, fu molto preciso nell'indicargli la responsabilità di Cosa Nostra guidata da PROVENZANO per intimidire lo Stato e portarlo a non reiterare il 41 bis (*“la notizia era chi erano i responsabili di queste stragi e perché”*). Mentre sulla matrice delle stragi e i relativi responsabili, ricorda RAO, circolavano all'epoca le notizie più disparate (*“...Al momento era tutto molto confuso. Io mi ricordo benissimo le ipotesi erano le più stravaganti e disparate, si parlava di Servizi Segreti deviati per impedire il passaggio dalla prima alla seconda Repubblica, era una ipotesi molto gettonata, c'era la provocazione inquinamento della Falange Armata Carceraria in quel periodo, c'erano ipotesi di schegge di terrorismo internazionale o di terrorismo... Piuttosto che di terrorismo di estrema destra, era tutto veramente confuso. Del resto fino a quel momento, fino all'attentato a Costanzo, come voi sapete meglio di me, Cosa Nostra non aveva mai attraversato i confini dello stretto, tanto meno era arrivata mai da Roma in su, tanto meno con quella operatività e quella potenza di fuoco, per cui era tutto inedito e quindi tutto molto poco conosciuto”*). Sicché la soffiata di MORI gli consentì di realizzare un vero scoop.

Ebbene, l'iniziativa di MORI, che ovviamente sapeva che RAO non si sarebbe tenuto per sé quelle rivelazioni ma ne avrebbe fatto oggetto di pubblicazione, e quindi voleva che esse divenissero di dominio pubblico, si presta alle letture più disparate.

Nei due lanci di ADN KRONOS del 10 dicembre si dà risalto in definitiva alla notizia che le bombe (mafiose) non erano dirette a mietere vittime e sottintendevano la volontà di Cosa Nostra di aprire un negoziato con lo Stato per giungere ad un ammorbidente della stretta carceraria; che ispiratore e artefice di questa strategia era Bernardo PROVENZANO, indicato quale successore di Salvatore RIINA; e quindi era con lui che occorreva trattare, se lo Stato e la Politica avessero deciso di farlo.

In un'ottica squisitamente accusatoria si potrebbe quindi sostenere che MORI, non avendo mai abbandonato il suo disegno originario, aveva inteso mettere la classe politica e il Governo con le spalle al muro. Non lo avevano supportato quando aveva cautamente sollecitato una copertura politica alla sua iniziativa di aprire un canale di dialogo con Cosa Nostra per porre fine alle stragi. Ma adesso nessuno poteva sottrarsi alle proprie responsabilità: o si riprendeva il filo di dialogo che Cosa Nostra era disposta a sviluppare. Oppure si troncava qualunque filo, ma assumendosi, la classe politica e di governo, la responsabilità di nuove stragi.

Ma questa Corte non ritiene affatto che sia questa l'unica lettura possibile.

Se davvero MORI avesse tramato e brigato (fon da quando aveva avviato contatti con Vito CIANCIMINO) per favorire un dialogo con i vertici di Cosa Nostra, sia pure al fine di addivenire a un'intesa per porre fine alle stragi, additare pubblicamente Bernardo PROVENZANO come l'artefice e l'ispiratore di una strategia che comunque aveva mietuto tante vittime innocenti (sia pure come effetto collaterale e non voluto specificamente) non era forse il modo più indovinato ed efficace per spingere la classe politica o il Governo a ricercare un dialogo proprio con il principale responsabile di quelle morti, di cui era ancora fresco l'orrore suscitato nell'opinione pubblica nazionale.

In tutt'altra prospettiva deve poi convenirsi che, in base alla ricostruzione ex post proposta da Giovanni CONSO delle ragioni della propria scelta, si confidava

nell'essere PROVENZANO figura esponenziale di uno schieramento mafioso più moderato e contrapposto all'ala dura fautrice dello stragismo. In altri termini, PROVENZANO era tra i capi di Cosa Nostra uno di quelli che si opponevano alle bombe. Mentre nei lanci giornalistici ispirati da MORI, si assumeva il contrario, additandosi PROVENZANO come mandante degli attentati, ancorché si trattasse di “bombe del dialogo”.

Se quindi è certo che fu MORI a insufflare intenzionalmente lo scoop di Nicola RAO, se ne dovrebbe inferire che non può essere stato lui a ispirare altresì, per il tramite di Francesco DI MAGGIO, la scelta di CONSO.

Orbene, tutte le letture cennate si muovono sul filo di astratte congetture interpretative e non possono approdare ad alcuna certezza.

Ma se un senso si vuol dare all'iniziativa di pubblicità-notizia di MORI, esso va rinvenuto a partire da una rigorosa contestualizzazione di quella stessa iniziativa.

E il primo dato certo sta nel preciso riferimento temporale offerto da Nicola RAO per collocare nel tempo l'incontro nel corso del quale MORI gli fece le rivelazioni divenute poi oggetto del suo scoop.

RAO rammenta che era sua consuetudine non pubblicare le notizie che riceveva da MORI troppo a ridosso dei loro incontri, per non fare capire quale fosse stata la sua fonte. E così si comportò nel caso di specie.

E' chiaro però che, trattandosi di uno scoop, non poteva certo tenersi le notizie senza pubblicarle per più di una settimana dieci giorni, che era già un ritardo che poteva costargli lo scoop. Ma non più di tanto (*“Sì, credo una settimana prima, dieci giorni prima me l'aveva detto, non l'ho scritto il giorno dopo proprio per non fare allarmare neanche il mio interlocutore, la mia fonte, cioè per non fargli capire, ammesso che se ne fosse accorto dei miei lanci, che c'era stato un rapporto di causa ed effetto tra quello che mi aveva detto lui e quello che avevo scritto io. Aspettai qualche giorno. Certo, rischiamo che qualcun altro l'avrebbe scritto, ma insomma in questo caso andò bene dal punto di vista giornalistico sempre... ..Una settimana - dieci giorni, adesso non posso essere preciso, sì, più o meno sì”*). E poiché è certo che i due lanci, frutto delle



rivelazioni di MORI, risalgono al 10 dicembre 1993, l'incontro con MORI doveva essere avvenuto ai primi di dicembre o al più alla fine di novembre.

Un secondo dato di certezza è che, a quella data, fine novembre, MORI probabilmente era stato già edotto da DI MAGGIO (con il quale s'incontra il 22 ottobre) della discussione in corso sulle proroghe di centinaia di 41 bis fin dalla metà almeno del mese di ottobre e delle intenzioni del Ministro. E ciò nondimeno, ha atteso sino alla fine di Novembre, prima di affidare a Nicola RAO il compito di divulgare le notizie frutto delle più recenti acquisizioni investigative sulla matrice e le finalità degli attentati e sul loro specifico collegamento con le aspettative o le richieste di Cosa Nostra di un ammorbidimento del 41 bis.

In altri termini, egli ha deliberatamente atteso che si compisse l'operazione di cui nel frattempo, a prescindere dal canale privilegiato di cui disponeva per esserne informato (e cioè i suoi contatti con DI MAGGIO), era filtrata la notizia riportata da alcuni quotidiani. Ed ha atteso tanto proprio perché sapeva che la divulgazione di quelle notizie avrebbe compromesso l'operazione, rendendo ancora più arduo di quanto già non fosse per il Ministro di riuscire a portarla a compimento senza clamori e proteste. In effetti, se fosse divenuto di dominio pubblico, già a fine ottobre o inizio novembre, che Cosa Nostra pretendeva un ammorbidimento del 41 bis e che le bombe di Roma Milan e Firenze erano state al contempo una ritorsione per essere andata delusa l'aspettativa riposta sul mancato rinnovo dei decreti di luglio e un atto di intimidazione per costringere lo Stato ad adottare una scelta opposta per i successivi decreti in scadenza, sarebbe stato arduo fare passare in silenzio una decisione che sarebbe stata fatalmente letta come una resa al ricatto mafioso.

Ma l'operazione di cui il Ministro CONSO fu alto cerimoniere si articolava in due tempi, come s'è detto. E il secondo tempo riguardava i decreti in scadenza a gennaio '94, che interessavano le posizioni di capi ed esponenti di maggiore rilievo delle varie organizzazioni mafiose.

Ed ecco la tempestività dell'iniziativa di MORI che interviene medio tempore, in modo da non pregiudicare l'operazione in corso, ma innalzare al contempo un presidio

ostativo a cedimenti eccessivi che avrebbero anch'essi snaturato e compromesso l'intera operazione.

Quanto all'ulteriore messaggio che MORI intese lanciare promuovendo lo scoop di Nicola RAO, non può trascurarsi che egli abbia indicato PROVENZANO come mandante degli attentati e, al contempo, fautore di una strategia del dialogo con lo Stato, una strategia che, pur avvalendosi di metodi violenti, solo per una serie di incidenti di percorso aveva mietuto vittime innocenti. Ma in questo senso, oltre che e più che rivolgere una sollecitazione alla classe politica a ricercare o a riattivare possibili canali di dialogo con PROVENZANO e i capi di Cosa Nostra che si riconoscessero nel suo disegno, il messaggio poteva intendersi come rivolto allo stesso PROVENZANO. Era tempo che anche lui si assumesse le sue responsabilità e decidesse se intraprendere senza ambiguità la via del dialogo, se non voleva essere additato e avversato - come il principale responsabile non solo dei morti che la strategia cui lui stesso si era prestatato (benché non la condividesse) aveva già provocato, ma anche di quelli che avrebbe potuto mietere se la catena di attentati fosse proseguita.

Ma anche questa resta solo una congettura interpretativa rispetto alla quale non si può accampare alcuna pretesa di verità.

#### **8.8.- Un'appendice istruttoria: la detenzione di RIINA a Rebibbia.**

L'approfondimento istruttorio svolto in questo secondo grado del giudizio sulla vicenda del mancato o ritardato trasferimento di Salvatore RIINA dal carcere di Rebibbia è scaturito quasi per caso da un lapsus in cui è incorso il teste Andrea CALABRIA, nella prima delle due deposizioni che ha reso dinanzi a questa Corte.

Infatti, nell'accennare ai ricorrenti contrasti con Francesco DI MAGGIO, egli ha menzionato quello verificatosi in ordine alla decisione di DI MAGGIO di revocare il trasferimento di RIINA a Sollicciano, che era stato già disposto con urgenza dopo che era prevenuta dal Capo della Polizia una segnalazione riservata secondo cui RIINA, nella cella in cui era detenuto a Rebibbia era stato trovato in possesso di un telefonino un telefonino, procuratogli da agenti di custodia compiacenti( *“Riina, venne una*

*segnalazione riservata del Ministero dell'Interno, credo proprio dal capo della Polizia, nella quale si ipotizzava che con l'ausilio di alcuni agenti di Polizia Penitenziaria a Rebibbia il soggetto avesse a disposizione un apparato per comunicare con l'esterno, un telefono, un telefonino, una cosa etc. in quell'occasione fui proprio io insieme d'accordo con il consigliere Bucalo, a trasferire Riina a Firenze Sollicciano per qualche mese, in attesa di fare diciamo gli accertamenti e verificare se questa notizia fosse fondata o infondata. Lì intervenne il Di Maggio, chiamò Bucalo, perché io poi andai, era periodo estivo, io presi qualche giorno di ferie, chiamò Bucalo e gli fece revocare il provvedimento, facendo rimanere il detenuto a Rebibbia. In base a quali informazioni io non lo so, probabilmente lui avrà avuto informazioni diverse, rassicuranti, non lo so, comunque questo è un altro caso in cui lui si è inserito nella gestione”).*

In realtà si è accertato che CALABRIA aveva accavallato il ricordo di due vicende che in effetti erano andate ad intersecarsi in qualche modo.

Si è appurato che la segnalazione circa il telefonino in possesso di RIINA fu un artefatto dei Servizi, o comunque una fake new, come si direbbe ad oggi che fu propalata da esponenti dei Servizi verosimilmente per compiacere il Capo della Polizia PARISI, fornendogli un argomento che tornava utile al fine di ottenere, come PARISI aveva già sollecitato da tempo, che RIINA venisse finalmente allontanato da Rebibbia per essere destinato ad uno dei carceri speciali cui erano stati assegnati i capi di Cosa Nostra (e in particolare quello dell'Asinara), mentre a distanza di mesi, come rammenta VIOLANTE, RIINA non aveva fatto neppure un giorno di carcere duro.

La fake new (l'indagine della procura della Repubblica di Roma si concluse con un'archiviazione per infondatezza della notizia criminis<sup>551</sup>) era riportata in un appunto

---

<sup>551</sup> Il decreto di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di Roma il 23 dicembre 1994, nel ritenere fondata la richiesta di archiviazione che era stata avanzata in data 9 giugno 1994, rileva tra l'altro che “dalle indagini effettuate non sono emersi elementi idonei a far ritenere sussistente l'ipotizzata corruzione (dalle videoregistrazioni non risulta che RIINA abbia utilizzato un telefono cellulare; l'appunto dei servizi è stato redatto sulla base di semplici voci; le misure adottate nel reparto ove era detenuto RIINA rendono difficilmente ipotizzabile l'introduzione di un telefono cellulare)....”.

datato 22 ottobre 1993, con tutta probabilità riconducibile ad un funzionario del SISDE che è stato identificato nella persona del dott. BATTAGLINI escusso dinanzi a questa Corte, che attribuiva la notizia a fonti del Servizio interne al modo carcerario<sup>552</sup>. Ed era stato poi trasmesso, con modalità anomale o comunque non rispettose dei normali protocolli di trasmissione delle notizie provenienti dal medesimo Servizio (come hanno confermato i testi escussi sulla vicenda) dal Capo del Servizio, il Prefetto SALAZAR, allegato ad un biglietto scritto di proprio pugno e indirizzato al Capo della Polizia Vincenzo PARISI.

E dopo che il documento era stato “lavorato” presso i competenti uffici della Direzione di Polizia Criminale (cfr. deposizioni del Prefetto Luigi ROSSI, il dr. Giuseppe FERA, all’epoca Direttore del Servizio contrasto alla C.O., che svolgeva funzioni di intelligence, e fu delegato con annotazione del 2 novembre ad occuparsi della pratica; e il suo immediato sottoposto, il dr. SCALI, che ne curò gli adempimenti istruttori fino alla predisposizione della Nota di trasmissione a firma del Capo della Polizia con la quale, in data 12 novembre 1993, l’appunto di provenienza SISDE fu inviato al D.A.P., passando però prima per gli Uffici di via Arenula, dove era allocata la segreteria generale del D.A.P. - cfr. deposizione di Cinzia CALANDRINO -; e quindi approdò alla Segreteria di Sicurezza la mattina del 15 novembre 1993), venne inviato al DAP con Nota di trasmissione a firma del Capo della Polizia PARISI, in data 12 novembre. Per inciso, è singolare che il Capo della Polizia, invece di informare immediatamente l’A.G. abbia preferito inviare il dossier al DAP, i cui vertici, peraltro, secondo quanto lasciava intendere l’Appunto, avevano insabbiato la vicenda per soffocare lo scandalo che ne sarebbe seguito, limitandosi a rimuovere o allontanare gli agenti responsabili.

---

<sup>552</sup> Si riporta il testo integrale dell’Appunto proveniente dal SISDE: “*si è fiduciarmente appreso che, durante i primi di agosto del e.a., il noto Riina Salvatore, ristretto nel carcere di Rebibbia in Roma, sarebbe stato sorpreso nel mentre, all’interno della sua cella, telefonava, servendosi di un apparecchio cellulare. I quattro agenti di custodia in servizio di vigilanza al detenuto, immediatamente interrogati, avrebbero ammesso di avere ricevuto la somma di 40 milioni a testa per consentire al Riina di telefonare. Allo scopo di evitare una pubblicità che avrebbe avuto ripercussioni negative, non sarebbe stata sporta denuncia all’A. G.*”.

Il Consigliere BUCALO, non è chiaro se per caso o perché allertato dalla dott.ssa CALANDRINO, venne a conoscenza della Nota con l'Appunto riservato che riportava quella sconvolgente notizia – poi rivelatasi del tutto infondata - e ne informò immediatamente il Direttore CAPRIOTTI che lo delegò a precipitarsi immediatamente con una copia (non ancora protocollata) del documento alla Procura della Repubblica di Roma per segnalare il fatto. Da qui l'indagine della Procura romana che si concluse con un nulla di fatto, mentre al DAP, dopo un colloquio evidentemente chiarificatore avvenuto tra il Prefetto ROSSI e il Direttore CAPRIOTTI, non fu svolta alcuna indagine. Ne sortì una polemica interna perché CALABRIA censurò il fatto che l'Ufficio detenuti fosse stato tenuto all'oscuro di quella vicenda, non essendosi i responsabili della segreteria di sicurezza che faceva capo al DI MAGGIO preoccupati di trasmettere la pratica o di farne segnalazione ufficiale all'Ufficio detenuti, che invece avrebbe dovuto essere tempestivamente informato: anche se, proprio in questo caso, lui stesso in realtà ne era stato informato praticamente in tempo reale dal Cons. BUCALO suo diretto superiore, già nella giornata del 15 novembre<sup>553</sup>. (Vera ragione del reclamo, affidato da CALABRIA a due relazioni riservate e custodite con modalità che facevano capire quanto fosse ritenuta delicata la faccenda, era verosimilmente la prassi, instaurata dal DI MAGGIO, per cui nessuna carta poteva arrivare all'Ufficio detenuti se prima non passasse dalla sua scrivania; e a tale disposizione si attenevano i membri della segreteria di sicurezza, tutti funzionari di assoluta fiducia del DI MAGGIO).

Ma per quel che qui interessa, è certo che l'intera vicenda del telefonino di RIINA si dipanò, a partire dal confezionamento della notizia farlocca, in epoca successiva ai contrasti insorti sulla decisione prima concertata, tra i vertici del DAP, i tecnici del

---

<sup>553</sup> A riprova del fatto che il dott. CALABRIA conserva fresco il ricordo delle impressioni negative riportate nel corso della vicenda, mentre non altrettanto nitidi sono i ricordi di ciò che accadde realmente, egli ha dichiarato che l'Appunto che riportava la notizia del telefonino di RIINA rimase fermo presso la segreteria di sicurezza *circa sei giorni*, mentre dai timbri riscontrati risulta che la Nota di trasmissione del 12 novembre era pervenuta il 13 novembre al Ministero della Giustizia (ed era sabato) prima di essere inoltrata per l'ulteriore corso al DAP, dove è verosimile che sia pervenuta lo stesso giorno (15 novembre) in cui BUCALO ne venne a conoscenza.

Ministero e i dirigenti dell'Ufficio Detenuti e poi revocata di trasferire RIINA al carcere di Sollicciano.

L'esigenza di approfondire invece quest'ultima vicenda, rassegnata dalla Pubblica Accusa, ben si comprende alla luce delle preoccupazione espresse a suo tempo dall'On.le VIOLANTE e del sospetto che anche il trattenimento di RINA a Rebibbia, ossia in un luogo di detenzione privilegiato rispetto a quello di tutti i capi di Cosa Nostra detenuti e che non aveva certo le asprezze dell'Asinara potesse essere oggetto o parte di un mercanteggiamento occulto, o di un tentativo dispiegato in tal senso.

E nell'ottica accusatoria, che attribuisce un ruolo strategico al DI MAGGIO in sinergia con l'iniziativa sprigionatasi da Mario MORI, l'ingiustificata sospensione e poi la revoca, per volontà del DI MAGGIO, del trasferimento del capo di Cosa Nostra, dopo che peraltro era stato già disposto, delineerebbe *“Un comportamento di riguardo, di tutela, di favore, ma anche più semplicemente un comportamento di straordinaria ambiguità, come lo era stato per altro verso la mancata vigilanza dell'ultimo covo del Riina. appena qualche mese prima, vicenda nella quale il protagonista indiscusso era stato l'odierno imputato Mario Mori, che secondo l'ipotesi d'accusa, condivisa dal Giudice di primo grado, ha poi nei mesi successivi agito in sinergia con il Di Maggio nella gestione carceraria in quel tragico 1993”*<sup>554</sup>.

Va detto subito, anticipando le conclusioni cui è pervenuta questa Corte, che le risultanze acquisite non sono così univoche da dare certezza che i fatti si siano svolti come assume la Pubblica Accusa. Non può dirsi provato con certezza che, sovvertendo un orientamento e la conseguente decisione che lui stesso aveva condiviso che fosse necessario trasferire RIINA, improvvisamente egli abbia deciso di assecondare un oscuro interesse a trattenere RIINA a Rebibbia per fini inconfessabili, ma sostanzialmente riconducibili all'esigenza, che sarebbe stata trasmessa a DI MAGGIO da esponenti degli apparati di sicurezza o degli apparati investigativi cui era legato (come in ipotesi, i Carabinieri e quindi Mario MORI) di preservare la detenzione del

---

<sup>554</sup> Cfr. memoria del P.G. del 4.02.2020.

Capo di Cosa Nostra in un luogo in cui fosse più agevole avvicinarlo: magari per quei colloqui investigativi *un po' sconsiderati o un po' facili*, ovvero *praeter legem* di cui parlava il dott. D'AMBROSIO (ma in questo caso l'interesse a trattenerne RIINA a Rebibbia non avrebbe nulla a che vedere con un'ipotesi di trattativa per un alleggerimento generalizzato del 41 bis): ipotesi che troverebbe un appiglio nelle dichiarazioni del teste Antonino COSENTINO, Ufficiale di Polizia penitenziaria che fu a suo tempo addetto alla sorveglianza di RIINA nel reparto G6bis, a dire del quale *«il reparto di Rebibbia destinato in via esclusiva alla custodia del RIINA era ubicato al piano terra di una struttura quotidianamente destinata nei locali del primo piano, ai colloqui dei detenuti con i magistrati (dove anche il Riina veniva accompagnato), ma anche ai colloqui investigativi, così come anche ai colloqui con appartenenti ai Servizi di Sicurezza»*<sup>555</sup>.

Oppure, per non perdere un'opportunità preziosa di riprendere direttamente con il capo di Cosa Nostra il filo di un dialogo che si era interrotto dopo l'arresto di Vito CIANCIMINO e quello dello stesso RIINA.

Ma ove si volesse accedere a quest'ultima ipotesi ricostruttiva, ne scaturirebbe un'ulteriore aporia dell'impianto accusatorio.

Infatti, da un lato si assume che DI MAGGIO avrebbe, su input di MORI, pilotato il DAP e orientato la scelta del Ministro nel senso di andare incontro alle aspettative di Cosa Nostra, per placarne i furori stragisti, con un drastico sfoltimento dei provvedimenti applicativi del 41 bis e in un'ottica "trattativistica".

Dall'altro, la vicenda del mancato trasferimento di RIINA, che secondo la prospettazione accusatoria obbediva alla stessa logica, avrebbe evidenziato una netta divergenza di vedute dello stesso DI MAGGIO con il Ministro e con gli altri dirigenti del DAP; e il modo in cui si concluse (con il sostanziale esautoramento del DI MAGGIO dal trattare la pratica che fu affidata a CALABRIA) denoterebbe piuttosto l'assenza di una strategia comune.

---

<sup>555</sup> Cfr. deposizione di Antonino COSENTINO, udienza 26.06.2020.

D'altra parte, è evidente la torsione della prospettazione accusatoria rispetto all'imputazione che attingeva MORI in concorso con il defunto DI MAGGIO, nel momento in cui si vorrebbe fare rientrare il presunto trattamento privilegiato che sarebbe stato riservato a RIINA, e che si sarebbe tradotto in una sorta di 41 bis annacquato, nel quadro di quelle pressioni dirette a modificare in senso favorevole ai detenuti mafiosi il 41 bis per agevolare lo sviluppo della trattativa tra lo Stato e Cosa Nostra attraverso *reciproche rinunce*.

Così con riferimento alla vicenda in esame, la rinuncia dello Stato ad una rigorosa applicazione del 41 bis – patrocinata da MORI per il tramite di Francesco DI MAGGIO - sarebbe andato a beneficio in realtà di un singolo detenuto, e cioè Salvatore RIINA, e non dell'organizzazione mafiosa nel suo complesso<sup>556</sup>.

Nondimeno, il P.G. ritiene che la rilevanza della vicenda si colga “*con particolare riferimento alla posizione dell'imputato Mori, soprattutto per l'accertata vicinanza operativa dello stesso con il dottor Di Maggio, oltre che per il documentato incontro dei due del 27 luglio 1993 per discutere del problema dei detenuti mafiosi; ma anche per il ruolo rivestito dallo stesso Mori di indiscusso protagonista nel ricercare nel giugno del 1992 un contatto, per il tramite del mafioso Vito Ciancimino, con il capo mafia latitante Salvatore Riina, al fine di avviare la trattativa con i vertici dell'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra*”.

Ma perplessità e riserve sulla coerenza della lettura di questa vicenda, come proposta dalla pubblica accusa, rispetto all'impianto accusatorio originario, devono cedere il passo ad una doverosa ricognizione delle risultanze acquisite nel merito di tale vicenda.

---

<sup>556</sup> Cfr. ancora memoria cit. del P.G.: “La straordinaria rilevanza di quanto riferito dal teste Calabria nell'economia del presente giudizio è infatti subito apparsa e deve ritenersi evidente in ragione dell'attinenza ai fatti oggetto di contestazione, per il ruolo di concorrente del deceduto dottor Francesco Di Maggio e per lo specificità dell'addebito relativo alle *indebite pressioni finalizzate a condizionare in senso favorevole a detenuti mafiosi* (e, quindi anche al più importante dei detenuti Salvatore Riina) *la concreta applicazione dei decreti di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario*”.



### **8.8.1.- La cronologia degli avvenimenti relativi alla detenzione di RIINA a Rebibbia.**

Sulla scorta delle fonti documentali e dichiarative compulsate, gli avvenimenti relativi alla detenzione di RIINA a Rebibbia nei mesi compresi tra luglio e dicembre del 1993, che sono stati oggetto specifico di contrapposte memorie di accusa e difesa, corredate da cospicua documentazione che sarà citata di volta in volta, possono riepilogarsi nella sequenza cronologica che segue.

Con fono riservato del **7 luglio 1993** della Casa Circondariale di Palermo Ucciardone veniva trasmesso il *prospetto udienze relative al detenuto Riina Salvatore aggiornato* a quella data, da cui poteva desumersi che il nominato non avrebbe avuto impegni processuali a Palermo dal 12 luglio al 20 settembre successivi.

Con annotazione in calce al menzionato fono il Vice Direttore del D.A.P. dottor Di Maggio indirizzava, in data **8 luglio 1993**, al vice direttore dell'Ufficio Detenuti *dottor Calabria* la seguente indicazione: *il 12 luglio finiranno gli impegni processuali a Palermo. Dobbiamo cominciare a pensare ad una assegnazione di Riina fuori da Roma. Parliamone.*

Con fono riservato del **26 luglio 1993** dell'Ufficio Detenuti, indirizzata al Direttore della Casa Circondariale di Firenze Sollicciano, veniva disposta l'attivazione della *Sezione M* di quella struttura penitenziaria: *"Invitarsi S. V. at predisporre attivazione della sezione "M" di codesto istituto. In particolare verrà effettuata una verifica della funzionalità di tutti gli impianti in dotazione alla sezione (impianto video-registrazione, metal detector, impianto di condizionamento dell'aria, e te.) nonché una accuratissima perquisizione generale della sezione stessa, con particolare riguardo alla cella al fine di verificare che non vi siano nascosti oggetti aut sostanze non consentite. Di detta perquisizione verrà presa nota su apposito registro con indicazione del giorno, ora et personale Polizia Penitenziaria che habet effettuato tale operazione, si resta in attesa di riscontro stesso mezzo "*.

Con nota del 27 luglio 1993 la Direzione della Casa Circondariale di Firenze Sollicciano relazionava in ordine alle condizioni della *Sezione M*, assicurando l'efficienza degli impianti elettrico, di illuminazione e di video registrazione e dei metal detector, *inferriate, cancello porte integre e funzionali*, e non segnalava alcuno specifico problema, anzi confermava che la sezione M è stata predisposta ad accogliere i soggetti che si riterrà di dover destinare (Fax urgente, n. 199, all.4 della memoria MILIO).

Con annotazione, datata 29 luglio 1993, stesa nella parte alta del fono menzionato sopra, il dottor Calabria rappresentava quanto segue: *"riferito al Signor Direttore Generale ed al Vice Direttore-Generale. A seguito di una riunione effettuata con il signor Vice Direttore Generale, presente anche il dottor Suraci dell'Ufficio I ed il colonnello Russo dello stesso Ufficio, nonché l'ingegnere Cavallo dell'Ufficio V, il quale ha fatto presente che la Diramazione Centrale della C.R. Asinara ha bisogno di lavori della durata di oltre un mese, si è deciso allo stato, di utilizzare (per il detenuto Riina Salvatore) la sezione M di Firenze Sollicciano, già attrezzata ed utilizzata in passato per analoghe esigenze"*.

Con tale annotazione quindi il dott. CALABRIA attestava che, all'esito dell'attività istruttoria interna al D.A.P., avviata a seguito della sollecitazione del dottor Di Maggio dell'8 luglio precedente, si era concordato (proprio con il Di Maggio, oltre che con i citati ingegnere Cavallo, dottor Surace e colonnello Russo) che il Riina dovesse essere trasferito da Roma Rebibbia al carcere dell'Asinara, per il quale erano previsti lavori di *oltre un mese*; e, nelle more, il Riina avrebbe dovuto essere spostato (subito) alla *Sezione M* della Casa Circondariale di Firenze Sollicciano.

E' certo quindi che, ancora fino a quella data (29 luglio 1993), il DI MAGGIO, che a far data dall'8 luglio si era fatto parte diligente per avviare l'iter del trasferimento di Riina da Roma Rebibbia, era favorevole alla soluzione che prevedeva l'immediato spostamento a Firenze in attesa della definizione dei lavori già individuati e da effettuarsi nella Diramazione Centrale della Casa di Reclusione dell'Asinara: sede di

destinazione finale una volta terminati i lavori per i quali i tempi previsti per la definizione erano di *oltre un mese*.

I tecnici che avevano partecipato alla riunione in cui s'era concordato il trasferimento di Riina prima a Sollicciano e poi all'Asinara sono stati escussi prima dal P.G. nell'ambito dell'attività integrativa d'indagine, e poi, previa ammissione delle richieste istruttorie avanzate dallo stesso P.G., sono stati esaminati come testimoni dinanzi a questa Corte (CAVALLO e SALAMONE) o sono state acquisite sull'accordo delle parti le dichiarazioni già rese.

In particolare, l'ing. CAVALLO ha riferito con quali procedure e con quale sollecitudine, in epoca precedente al luglio del 1993, erano stati eseguiti in soli quindici/venti giorni, direttamente dal D.A.P. (grazie alla determinazione del direttore Amato ed alla volontà politica del Ministro Martelli) i lavori per la realizzazione di un'area di detenzione per il Riina a ridosso dell'aula bunker di Palermo Ucciardone. E la medesima sollecitudine aveva caratterizzato anche i lavori necessari per la riapertura a fini detentivi delle strutture dell'Asinara e di Pianosa (completati in soli tre mesi quelli indispensabili per la riapertura), a fronte invece della lentezza con cui vennero completati – benché assai più modesti - i lavori per la sistemazione di un'area detentiva all'Asinara destinata ad accogliere in via esclusiva il solo Riina Salvatore: lavori per i quali trascorsero quasi sei mesi, e che non furono direttamente seguiti dal DAP in mancanza evidentemente di una determinazione in tal senso da parte del Ministro Conso ed in mancanza di analoga determinazione dei vertici del DAP succeduti alla gestione di Nicolo Amato (Ciò che peraltro indurrebbe ad escludere che il ritardo fosse imputabile ad una strategia dilatoria messa in atto da DI MAGGIO).

Il dott. SALAMONE, all'epoca Direttore dell'Ufficio bene e servizi del D.A.P., a sua volta colloca a luglio '93 entrambi i sopralluoghi effettuati in compagnia dell'ingegnere Cavallo nell'isola dell'Asinara (raggiunta a bordo di un elicottero la prima volta ed a bordo di un *Falcon* dell'Aeronautica Militare nella seconda occasione) per una valutazione dei tempi necessari per la realizzazione di un'area da destinare alla detenzione del Riina, tempi rispetto ai quali peraltro la previsione che potessero

completarsi in un mese era ottimistica (come il teste ha confermato dinanzi a questa Corte), tenuto conto delle distanze, della necessità di trasportare i materiali e le manovalanze in un'isola e del livello sofisticato degli interventi anche tecnologici necessari per attrezzare la struttura.

Le modalità di viaggio dei due tecnici sono tuttavia indicative della urgenza con cui si intendeva procedere all'avvio di quei lavori.

Ma improvvisamente, ai primi di agosto del '93, la determinazione con cui fino a quel momento il dott. DI MAGGIO aveva seguito e appoggiato la scelta di affrettare i tempi del trasferimento di Riina da Rebibbia lascia il posto come già anticipato a un atteggiamento di segno opposto.

In data **30 luglio 1993** il Vice Direttore dell'Ufficio Detenuti, dottor Andrea Calabria, disponeva l'assegnazione del detenuto Riina Salvatore al carcere di Firenze Sollicciano dando formale comunicazione, sempre in data **30 luglio 1993**, al *Signor Vice Direttore Generale* (e, quindi, al dottor Di Maggio) oltre che "*ai direttori degli Uffici dipartimentali interessati l'avvenuta assegnazione del Riina a Firenze, secondo le intese intercorse ... per le eventuali iniziative che le SS.LL. riterranno di adottare trattandosi di una situazione custodiale particolarmente delicata*". Al fonogramma inviato al Direttore del carcere di Sollicciano era allegato l'ordine di servizio che conteneva le eccezionali misure di sicurezza e le disposizioni da osservare per la custodia del detenuto.

Con tre consecutive Note tutte inviate il **31 luglio**, la Direzione della Casa Circondariale di Firenze Sollicciano avanzava specifiche richieste di personale e *per assicurare l'assistenza sanitaria presso la sezione M*. E in particolare si chiedeva l'istituzione di una guardia medica e infermieristica permanente (tra l'altro, Sollicciano non disponeva di ambulanza attrezzata per il soccorso cardiologico, che figurava tra i presidi indicati nell'ordine di servizio allegato al fonogramma di trasferimento).

Ed ancora nei giorni **1 e 2 agosto 1993**, il Direttore della Casa Circondariale di Sollicciano emanava sei ordini di servizio, a integrazione delle disposizioni già vigenti e per adeguare le stesse alla particolare pericolosità del detenuto RIINA, dandone

evidentemente per imminente l'arrivo. E sempre in data **2 agosto**, trasmetteva con fax rispettivamente, urgentissimo e urgente, la richiesta di aumento dell'organico di 19 unità e l'autorizzazione a rivolgersi ad una ditta esterna per provvedere ad un'autoambulanza attrezzata per il pronto intervento.

Ma il **3 agosto 1993**, il trasferimento ormai incombente viene sospeso.

Prima DI MAGGIO chiedeva agli uffici interessati di pronunciarsi *con la massima urgenza* in ordine alle varie richieste che erano state avanzate dalla Direzione del carcere di Sollicciano. E quello stesso pomeriggio, il direttore dell'Ufficio Detenuti, BUCALO – su sollecitazione dello stesso DI MAGGIO, a dire del dott. CALABRIA - con fonogramma n. 36456 sospendeva il trasferimento che era stato disposto tre giorni prima “*allo scopo di consentire idonea predisposizione apparati di sicurezza*”.

Il P.G. rimarca il diverso tenore della bozza di quel provvedimento di sospensione – nella bozza si faceva riferimento all'esigenza di ultimare *la sistemazione logistica della citata sezione nonché l'organizzazione del personale di polizia penitenziaria* da destinarvi – per inferirne la pretestuosità delle ragioni addotte per giustificare l'improvvisa decisione di sospendere il trasferimento. Ma deve convenirsi che nel concetto di *ultimazione della sistemazione logistica*, che alludeva tra l'altro alle richieste di ambulanza, guardia medica specialistica ecc., così come nel concetto di *organizzazione del personale di polizia penitenziaria* rientravano certamente i presidi di sicurezza (inerenti sia alle esigenze di custodia in senso stretto che alle esigenze di tutela della salute del detenuto) di cui si parlava nel provvedimento finale.

D'altra parte, se DI MAGGIO avesse già deciso di annullare il trasferimento, avrebbe potuto anche esimersi dal sollecitare i vari uffici (I, IV e V) a far conoscere con la massima urgenza le loro determinazioni in ordine alle richieste che erano state avanzate dal Direttore Quattrone (A meno di non voler considerare anche questa disposizione come una foglia di fico della manovra dilatoria ordita).

E' anche vero però che neppure la Direzione di Sollicciano, pur insistendo nelle proprie richieste, sembrava frapporre ostacoli insormontabili - nel caso in cui non fossero state prontamente accolte le richieste avanzate – tant'è che si era dichiarata pronta ad

accogliere il detenuto. Come è vero che nelle settimane precedenti, quando si era andati alla ricerca di una sede provvisoria in cui allocare RIINA e alla fine la scelta era caduta su Sollicciano, nessuno all'interno dell'Amministrazione aveva segnalato particolari criticità.

**Il 4 agosto 1993** DI MAGGIO incarica il Sovrintendente Nicola FIUMARA di recarsi a Firenze per incarichi riservati. E il **5 agosto**, FIUMARA effettua un sopralluogo a Sollicciano, mirato a *verificare le problematiche legate all'eventuale trasferimento del detenuto Salvatore RIINA*. All'esito del sopralluogo, trasmetteva, in data **8 agosto 1993**, una relazione al suo diretto superiore, il Col. RAGOSA segnalando una serie di criticità riscontrate<sup>557</sup>. Di particolare rilievo le carenze concernenti l'organico necessario per coprire i turni di servizio h24; e l'infelice collocazione della sezione M a ridosso del muro di cinta alle spalle dell'Istituto nella zona dove la struttura è *costeggiata da una striscia di terreno, pare demaniale e, a qualche decina di metri, da una superstrada. Detta striscia di terreno, allo stato incolta, dovrebbe, per consentire la più ampia visibilità possibile alle sentinelle, essere bonificata*. E andavano comunque ripristinate garitte e posti di guardia che al momento risultavano soppressi; mentre *appena oltre la cinta insorge la palazzina degli alloggi demaniali, naturalmente priva di vigilanza, dal terrazzo della quale è ipotizzabile un attacco, finalizzato alla liberazione o soppressione del detenuto*.

Nel frattempo, sempre in data **5 agosto 1993** (cfr. Nota n. 361507, all.19 alla memoria MILIO), BUCALO aveva risposto a DI MAGGIO fornendo un parere evasivo in ordine alle richieste che erano state avanzate dal Direttore Quattrone, limitandosi a rappresentare che era comunque venuta meno l'urgenza di provvedere in merito (“...si

---

<sup>557</sup> Ivi si legge: “Al “reparto M”, consistente in una piccola sezione costituita per la custodia di detenuti aventi caratteristiche oggettivamente diverse da quelle del citato RIINA, si accede da un atrio sul quale si affacciano altri numerosi ingressi che conducono alle sezioni, agli ambulatori, al reparto destinato a detenuti transessuali, al reparto isolamento sanitario, al reparto Infermeria.” Ed ancora: “Per quanto concerne i colloqui, gli stessi potrebbero essere effettuati in una stanza sita tra il II e III sbarramento. Si rileva però che in detta stanza non esistono, allo stato, infrastrutture atte a scongiurare la possibilità di contatto fisico con i familiari. All'uopo si sarebbe individuata la possibilità di utilizzare altra stanza attigua con ingresso indipendente dal reparto, da abbinare con la creazione divisorio isofonico a quella gli individuata. Ciò consentirebbe di evitare l'accesso ed il transito dei familiari all'interno del reparto nonché una scrupolosa osservanza della normativa vigente con particolare riferimento all'art.41 bis n.2 O.P. cui è sottoposto il detenuto. Si ritiene sia utile, altresì, installare una telecamera collegata con la sala. monitors, nella zona esterna antistante la cella ed il passaggio in sostituzione del posto di servizio previsto dalla Direzione.”.

*rappresenta che le problematiche avanzate dalla Direzione della Casa Circondariale di Sollicciano non appaiono allo stato così urgenti...”), dal momento che il trasferimento del detenuto in oggetto era stato *provvisoriamente sospeso*. Nel merito, si esprimeva tuttavia il parere che l’istituzione di una seconda guardia medica fosse eccessiva; mentre per la funzionalità della Sezione M si rinviava al fonogramma già trasmesso dalla Direzione di Sollicciano il 27 luglio 1993.*

Il **13 agosto 1993**, con Nota 379-1.1R.93, indirizzata al Sig. Vice Direttore Generale, il Col. RAGOSA<sup>558</sup>, riportandosi agli esiti del sopralluogo effettuato da FIUMARA, rappresentava una serie di ragioni a suo avviso ostative al trasferimento di RIINA a Sollicciano; e pertanto suggeriva di mantenere ferma la sospensione del provvedimento di trasferimento, e di sollecitare al contempo l’esecuzione dei lavori all’Asinara, oltre ad altri suggerimenti di dettaglio<sup>559</sup>. Non prendeva posizione sulle richieste di un cospicuo aumento dell’organico del personale di custodia, limitandosi a riportare quanto chiesto da QUATTRONE<sup>560</sup>. Ma il succo della sua relazione era che, in base

---

<sup>558</sup> Va rammentato che, come si evince dalla documentazione allegata alla memoria del P.G. del 4.02.2020, il tenente colonnello della Polizia Penitenziaria Enrico Ragosa, nonostante fosse all’epoca in servizio presso il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di Genova, era stato nominato da poco più di un mese, con ordine di servizio n. 610 del **6 luglio 1993** a firma del Direttore Generale Capriotti (allegato 10), *responsabile della Sezione 5<sup>A</sup> della Segreteria Generale - Coordinamento delle attività operative di polizia penitenziaria*; con lo stesso ordine di servizio e, quindi, a poco più di tre settimane dal suo insediamento al D.A.P. *il Vice Direttore dr. Francesco Di Maggio assume(va) temporaneamente le funzioni di responsabile della Segreteria Generale e della Segreteria di Sicurezza, riservata ogni determinazione in ordine alla attribuzione definitiva dell’incarico*.

A distanza di pochi giorni, con ordine di servizio n. 617 del 12 agosto **1993** (allegato 11), sottoscritto dal dottor Di Maggio, e non anche dal Direttore Generale, veniva disposto che il predetto Ragosa (sempre in missione romana, posto che rimaneva formalmente in servizio presso il Provveditorato ligure fino al 4 gennaio 1996) assumesse le funzioni oltre che di responsabile della Sez. V anche di sostituto del Vice Direttore Generale nella responsabilità della Segreteria di Sicurezza.

<sup>559</sup> La Nota di RAGOSA si riviene in all.6 alla memoria MILIO. Se ne riporta il testo: *“Il detenuto in oggetto è stato assegnato alla Casa Circondariale di Firenze “Sollicciano” con fono riservato n. 36072/359224 datato 30.07.1993. Il fonogramma ministeriale contenente le disposizioni per la concreta gestione custodiale del detenuto ha legittimato la Direzione di Firenze ad avanzare le seguenti richieste - n. 72 Agenti di Polizia Penitenziaria; - n. 4 Sovrintendenti di Polizia Penitenziaria; - integrazione organico Vice Direttori; - integrazione organico personale Sanitario; allestimento delle attrezzature occorrenti per “pronto soccorso cardiologico” su ambulanza in dotazione. In data 05.08.1993 su disposizione della S. V. il Sovr.te Fiumara Nicola si è recato presso quella struttura penitenziaria per visionare in loco le caratteristiche strutturali del reparto “M”, accertando, tra l’altro che la stessa non offre le medesime garanzie di sicurezza date delle sezioni ove il detenuto è stato custodito. Tanto premesso, mi permetto suggerire che venga mantenuta la sospensione del trasferimento a Firenze, che venga sollecitata l’esecuzione dei lavori all’Asinara e che venga rivisto il citato fonogramma di disposizioni, per la parte che riguarda l’impiego del personale, l’aspetto sanitario e la confezione del vitto”*.

<sup>560</sup> Sul punto, il P.G. rileva che *«la richiesta, in data 2 agosto 1993, non del Direttore della Casa Circondariale di Firenze, ma del Comandante del Reparto Ispettore Capo Antonio Roberti (di aumento di organico di 19 unità di personale per ogni turno di servizio per un totale di 76 unità) era una richiesta che non poteva in alcun modo trovare accoglimento,*

alle risultanze del sopralluogo di FIUMARA, la sezione M di Sollicciano *non offre le medesime garanzie di sicurezza date dalle sezioni ove il detenuto è stato custodito*.

Tale responso contraddice tutta l'attività di istruzione preliminare che era sfociata nell'individuazione di Sollicciano come sede idonea in cui allocare provvisoriamente il RIINA e che era sfociata nel provvedimento emesso il 30 luglio da Andrea CALABRIA.

E infatti quest'ultimo reagisce con vivo disappunto alle conclusioni di RAGOSA, ribadendo il proprio convincimento che la sezione M di Sollicciano fosse assolutamente idonea per la bisogna.

Con Nota del **25 agosto 1993**, indirizzata al Vice Direttore, CALABRIA rimarca che la sezione predetta *“offre tutte le garanzie di sicurezza che il caso impone. Tale valutazione si basa sulla conoscenza diretta che ho del reparto nonché sugli esiti delle pregresse esperienze detentive di alcuni soggetti sottoposti a particolari misure custodiali. Si tratta comunque sicuramente di una struttura più rigorosa rispetto a quella romana e pertanto se i motivi che hanno determinato la sospensione del trasferimento sono esclusivamente relativi alle condizioni di sicurezza, mi permetto di esprimere il mio dissenso in proposito”*.

Va detto che il dott. CALABRIA vantava una conoscenza diretta della struttura di Sollicciano che, però, risaliva all'epoca in cui la sezione M funzionava a pieno regime; e non avendo effettuato alcun sopralluogo in epoca più recente, non era a conoscenza delle criticità segnalate da FIUMARA e riportate da RAGOSA. E infatti, non entra nel merito di tali criticità né vi oppone argomenti contrari, limitandosi a ribadire il proprio convincimento che proprio sotto l'aspetto della sicurezza (per la conoscenza diretta che aveva della sezione M), la struttura fiorentina era più idonea di quella romana.

D'altra parte, dalla testimonianza dell'Isp. COSENTINO è emerso che il reparto destinato alla custodia di RIINA a Rebibbia era pericolosamente prossimo e quindi

---

*per due evidenti ragioni: la prima perché l'assegnazione del Riina a Firenze era provvisoria in quanto a luglio si era stabilito che il detenuto sarebbe stato presto assegnato all'Asinara; la seconda in ragione del fatto che per la custodia di detenuti del livello criminale di Salvatore Riina si utilizzava personale in missione».*



esposto ad ambienti di transito dei detenuti interessati a colloqui investigativi e anche con appartenenti ai servizi di sicurezza. Una situazione logistica non proprio rassicurante sotto il profilo dell'inaccessibilità del luogo di detenzione del capo di Cosa Nostra.

Di contro, da un appunto datato 3 aprile 1996 per il capo della segreteria D.A.P., a firma dello stesso RAGOSA, risulta che *“detenuto Riina verrà ubicato, come è già avvenuto per le udienze fissate fino al giorno 24 aprile, nel reparto M che offre ampie garanzie custodiali e di sicurezza”*: in altri termini, il RAGOSA esprimeva sull'idoneità della Sez. M di Sollicciano ad accogliere il detenuto RIINA un parere opposto a quello espresso meno di tre anni prima.

Ma è anche vero che in tre anni, la riattivazione della sez. M per ospitarvi nel frattempo altri detenuti di riguardo sotto il profilo delle esigenze custodiali poteva avere comportato che fosse mutato sensibilmente lo stato dei luoghi e si fosse rimediato alle carenze prima riscontrate. Inoltre, come obietta la difesa, dalla Nota n. 34200.3.1. del 17.12.2019, trasmessa dalla Direzione di Sollicciano (alla Procura generale richiedente) risulta che nel 1996, il detenuto RIINA si trovò ad essere custodito a Sollicciano per periodi non superiori a 5 giorni, ossia soggiorni più che provvisori e non paragonabili ad un trasferimento.

Quanto al rischio di promiscuità del reparto in cui RIINA era detenuto a Rebibbia con ambienti di transito, ancora meno rassicurante era la situazione descritta nella relazione FIUMARA (*“Al reparto M...si accede da un atrio sul quale si affacciano altri numerosi ingressi che conducono alle sezioni, agli ambulatori, al reparto destinato a detenuti transessuali, al reparto isolamento sanitario, al reparto Infermeria ”*).

In data **1° settembre 1993**, il Capo della Polizia Vincenzo PARISI trasmetteva al Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia e al D.A.P., come già anticipato, una nota particolarmente allarmata e allarmante sull'esigenza di porre fine al protrarsi una detenzione del RIINA in quel di Rebibbia, che faceva pensare ad un trattamento privilegiato usato nei riguardi del capo della più feroce organizzazione criminale

dell'epoca, mentre la prolungata permanenza nel medesimo luogo di detenzione poteva incoraggiare clamorosi tentativi di evasione:

*"Con riferimento a quanto rappresentato nelle vie brevi, corre l'obbligo di sottoporre all'attenzione di codesta on.le Amministrazione la sistemazione in strutture carcerario di massima sicurezza — Pianosa o Asinara — di uno degli esponenti maggiori del crimine mafioso, Salvatore Riina, il quale, dopo la cattura avvenuta a Palermo il 15 gennaio e.a. non è stato finora detenuto sia pure per un breve periodo, nelle cennate località. Si sottolinea al riguardo che, nell'ambito della criminalità organizzata, tale provvedimento inciderebbe significativamente sul carisma che il "personaggio" tutt'ora conserva; diversamente il "boss" potrebbe apparire beneficiario di un trattamento di riguardo, determinato proprio dalla sua posizione di prestigio nell'ambiente malavitoso. D'altra parte, la permanenza del Riina per lunghi periodi a Rebibbia o all'Ucciardone per i noti processi costituisce di per sé un pericolo, rappresentato, tra l'altro, dal rischio dell'organizzazione, da parte di congiunti e di affiliati alle cosche, di tentativi di evasione, anche **informa** clamorosa. Ciò premesso, sarebbe auspicabile una frequente mobilità del detenuto, possibilmente in forma segreta ed improvvisa, con destinazione nelle strutture penitenziarie delle isole sopra indicate. Tanto per le valutazioni di competenza, significando la disponibilità per ogni ulteriore collaborazione".*

Nell'incipit si alludeva peraltro a pregressi contatti informali sul medesimo tema ("Con riferimento a quanto rappresentato nelle vie brevi...").

Sebbene nella Nota risulti in alto a sinistra, un'annotazione a firma Calabria che documenta che di tale nota il Calabria discusse con il Direttore Generale Capriotti il 4 settembre 1993, e che la questione restò *in evidenza* per il successivo lunedì 6 settembre, non è stata reperita alcuna risposta da parte del D.A.P. alla segnalazione del Capo della Polizia.

In compenso, l'**8 settembre 1993**, il Vice Direttore DI MAGGIO predispone per il fascicolo un appunto (che sarà poi siglato da CALABRIA per essere effettivamente allegato agli atti dell'Ufficio Detenuti) in cui annota, con tono piccato:

“Mi telefona il Presidente della Commissione Antimafia per segnalarmi che il Comitato di Presidenza è intenzionato a porre formalmente la questione della detenzione di Salvatore Riina in Rebibbia. C'è chi vorrebbe porre, con strepito di stampa, il quesito <perché Riina non è stato mai assegnato a Pianosa o all'Asinara (ho taciuto di soluzioni alternative perché ritenute, in radice, inadeguate) e che comunque a partire dal 20 settembre prossimo il detenuto sarà impegnato in udienza a Palermo”.

Se ne evince che anche il Presidente della Commissione Antimafia VIOLANTE condivideva le preoccupazioni del Capo della Polizia e aveva ritenuto di farne oggetto di segnalazione al D.A.P. rivolgendosi però per le vie brevi (con una telefonata) a Francesco DI MAGGIO, evidentemente rinvenendo in lui l'interlocutore più qualificato e idoneo a rispondere a quella sollecitazione. (Non ritiene questa Corte possa invece inferirsene che si volesse fare opera di persuasione sul DI MAGGIO perché fosse emersa una sua avversione e una particolare resistenza alla soluzione auspicata), come invece insinua il P.G..

Quanto all'esigenza del DI MAGGIO di annotare l'interlocuzione avuta con il Presidente VIOLANTE sul fascicolo, era evidente l'intento di lasciare traccia delle motivazioni che aveva addotto a giustificazione della sua risposta sostanzialmente negativa (rispetto alla soluzione di un trasferimento immediato in una sede provvisoria, in attesa dell'assegnazione all'Asinara). E il riferimento a una diversa soluzione *in radice inadeguata*, che aveva ommesso di riportare a VIOLANTE, allude certamente all'ipotesi del trasferimento provvisorio a Sollicciano; ma non può certo interpretarsi come indizio della volontà di nascondere al Presidente della Commissione Antimafia che uno dei suoi più qualificati collaboratori (il dott. CALABRIA) si era espresso a favore di quella soluzione, emergendo piuttosto il convincimento genuino del DI MAGGIO che quella soluzione fosse davvero *inadeguata* (tanto che aveva ritenuto superfluo farne cenno a VIOLANTE).

Con Nota del **13 ottobre 1993** (contro firmata dal Capo della Polizia), il Ministro dell'Interno Nicola MANCINO investiva della questione il collega CONSO (“Caro

Giovanni...”), rivolgendogli una pressante e ancora più allarmata sollecitazione, nella quale raccomandava la necessità di fornire un’ulteriore prova di fermezza e di uniformità del trattamento dei detenuti più pericolosi:

*“mi riferisco al problema della detenzione del boss mafioso Salvatore Riina il quale, dal momento della sua cattura, avvenuta il 15 gennaio scorso, non risulta essere stato mai ristretto nelle strutture penitenziarie sottoposte a particolari regimi di sicurezza, quali quelle dell'Asinara e Pianosa. In proposito, è stato già rappresentato ai Competenti Uffici del Tuo Dicastero la pressante opportunità di adottare misure di maggior rigore nei confronti di un soggetto che, fino ad alcuni mesi fa, non solo sfuggiva alla cattura, ma era considerato l'espressione massima del crimine organizzato siciliano. Al riguardo, Ti allego in copia la lettera che il Direttore Generale di Pubblica Sicurezza, in data 1 ° settembre u.s.. ha indirizzato all'ufficio di Gabinetto e al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sull'argomento. Ti sarò grato se vorrai personalmente far verificare la vicenda, per quelle determinazioni che sarebbe ormai indispensabile adottare, al fine di fornire un'ulteriore prova di fermezza e di uniforme trattamento dei soggetti detenuti più pericolosi. Ti ringrazio per quanto riterrai di fare al riguardo e per le cortesi notizie che mi vorrai comunicare”.*

Tale nota veniva quindi trasmessa in data **16 ottobre 1993** con altra Nota dal tenore chiaramente informale, ancorché debitamente protocollata, a firma del dott. LA GRECA, Capo di Gabinetto del Ministro, e indirizzata al collega CALABRIA (*“Caro Andrea...”*), affinché interponesse i suoi buoni uffici per una sollecita risoluzione del problema segnalato:

*“Caro Andrea, a seguito della nostra conversazione telefonica ti invio l'allegata nota del Ministro Mancino. Il Ministro Conso sollecita l'adozione di ogni misura che possa risultare efficace e desidera sapere se e cosa sia stato fatto a seguito della precedente nota del Ministero dell'Interno”.*

(La nota è stata effettivamente ricevuta da CALABRIA a mezzo corriere come si evince da una sua annotazione apposta a margine della Nota del 13 ottobre).

Il P.G. ne inferisce non solo che LA GRECA avesse un rapporto di conoscenza personale con il vice capo dell'Ufficio Detenuti, piuttosto che con il suo superiore diretto BUCALO o con i vertici del DAP; ma anche, e soprattutto, che di CALABRIA si fidasse per sapere (e poterne poi riferire al Ministro) cosa fosse successo e quali fossero le reali intenzioni del DA.P. Mentre il Ministro a sua volta aveva compreso che la segnalazione del Capo della Polizia non aveva avuto alcun seguito, e a questo punto per intervenire in quella delicatissima vicenda bisognava passare per un canale diverso dai vertici del DAP, che si erano mostrati indifferenti alle preoccupazioni di PARISI. E CALABRIA venne ritenuto l'interlocutore giusto, evidentemente perché ritenuto un esponente dell'Amministrazione non meno autorevole di quanto non fossero il Direttore e il Vice Direttore.

Deve riconoscersi che in effetti la faccenda si avviò rapidamente a soluzione, perché con un Appunto datato **21 ottobre 1993** a firma del Direttore Generale CAPRIOTTI e indirizzato al Capo di Gabinetto del Ministro, si rappresentavano anzitutto le ragioni che avevano determinato l'Amministrazione Penitenziaria ad individuare nel *Reparto G 6 bis* del *Nuovo Complesso* di Roma *Rebibbia* la prima assegnazione del detenuto Riina Salvatore, dopo la sua cattura del 15 gennaio di quell'anno (ma è chiaro che altro era il problema sollevato dal Ministro e che premeva risolvere e cioè perché a distanza di dieci mesi dalla cattura, RIINA era detenuto ancora a Rebibbia e non a Pianosa, ovvero all'Asinara).

Nello sviluppo dell'appunto, che comunque non è riconducibile a DI MAGGIO, né vi sono elementi per ritenere che fosse stato da questi ispirato (e semmai deve ritenersi predisposto dal dott. CALABRIA e dallo staff dei suoi collaboratori, perché in alto a destra sulla prima pagina si scorge la sua sigla), non si faceva cenno di una serie di circostanze che invece avrebbero dovuto essere evidenziate per un resoconto fedele dei fatti e per fare capire cosa fosse successo.

In particolare, il Direttore Generale Capriotti ometteva nel suo *appunto* di riferire al Ministro Conso:

- che già dall'8 luglio 1993 il Vice Direttore Generale aveva invitato gli Uffici competenti dell'Amministrazione Penitenziaria ad individuare, prima della pausa estiva, una sede alternativa a Roma Rebibbia, che evidentemente era ritenuta (già a quella data) inadeguata anche dal Vice Direttore Generale dottor Di Maggio;

- che in quel mese di luglio, dopo i sopralluoghi all'Asinara dell'ingegnere Cavallo e del dottor Salomone ivi trasportati in elicottero e poi con un *Falcon* dell'Aeronautica Militare (per evidenti ragioni di urgenza), era stato deciso di destinare il Riina intanto a Firenze Sollicciano e, quindi, all'Asinara, per il quale già a metà di luglio erano stati ipotizzati lavori per *oltre un mese*;

-che il Riina era stato assegnato al *Reparto M* della Casa di Reclusione di Firenze Sollicciano con provvedimento del Vice Direttore dell'Ufficio Detenuti del 30 luglio 1993, provvedimento poi sospeso a causa di un *ripensamento* del dottor Di Maggio.

L'Appunto proseguiva poi fornendo una rappresentazione più che rassicurante (anche se falsa) dell'attenzione con cui era stato dato immediatamente seguito alla segnalazione del Capo della Polizia (in *attuazione del principio di collaborazione tra Amministrazioni dello Stato e nel superiore interesse di giustizia*), e si era quindi *“subito attivato l'Ufficio tecnico per l'individuazione, sull'isola dell'Asinara della struttura più idonea: quantomeno sotto il profilo penitenziario è apparso infatti improponibile l'assegnazione del Riina negli stessi settori detentivi (Fornelli per l'Asinara e Agrippa per Pianosa) ove sono ristretti tutti gli altri esponenti di maggior rilievo criminale. E ciò al fine di evitare per il Dipartimento l'accusa di favorire il ricongiungimento fisico del "Capo" con molti dei suoi "sottoposti", la più facile circolazione di notizie, l'organizzazione di eventuali piani criminosi e, più in generale, di strategie criminali. La struttura individuata è denominata sezione Transito, fa parte della Diramazione Centrale ed è lontana dalla Diramazione Fornelli ove, come detto, vi sono gli altri detenuti pericolosi”* (Si taceva quindi che la sezione “Transito” era stata individuata già tre mesi prima).

Ma questa rappresentazione poco veritiera sembra dettata più dalla preoccupazione di tenere l'Amministrazione al riparo di critiche per la scarsa sensibilità manifestata

riguardo alle preoccupazioni del Capo della Polizia, fatte proprie dal Ministro dell'Interno, che da più inconfessabili ragioni.

Si rappresentava ancora che in meno di due mesi era stati effettuati i necessari sopralluoghi, messo a punto il progetto di ristrutturazione della sezione Transito e delle strutture connesse ed, infine, era stata scelta la ditta per l'esecuzione dei lavori *con il sistema della trattativa privata che assicura riservatezza e velocità di realizzazione* (invece i sopralluoghi erano terminati già a luglio e poi era seguita una fase interinale nella quale era stato discusso e approvato il progetto di un trasferimento provvisorio a Sollicciano: su tutto questo l'Appunto a firma CAPRIOTTI glissa, come aveva glissato DI MAGGIO nell'interlocuzione telefonica che aveva avuto con VIOLANTE). Si attendeva quindi l'autorizzazione del Ministro per dare esecuzione ai lavori, *in modo da garantire l'assegnazione del Riina all'Asinara in tempi brevi (circa 45 giorni). D'altra parte il detenuto, secondo le comunicazioni finora pervenute dalla Direzione della Casa Circondariale di Palermo, è impegnato per esigenze di giustizia a Palermo fino al 29 novembre 1993.*

Si confermava quindi che i lavori necessari avrebbero avuto una durata di un mese e mezzo. Solo che, invece di iniziare a luglio, e cioè all'epoca dei sopralluoghi dei tecnici che avevano curato il progetto di ristrutturazione, alla data del 21 ottobre non erano ancora partiti e si attendeva ancora l'autorizzazione del Ministro. La situazione però s'era sbloccata grazie alle reiterate pressioni di varie figure istituzionali e all'apertura di un canale interno al DAP che permise, con l'avallo di CAPRIOTTI, di bypassare DI MAGGIO.

Il positivo esito della vicenda era preannunciato nella successiva Nota del **9 novembre 1993**, con la quale il Ministro CONSO rispondeva alla lettera che gli aveva inviato il collega MANCINO sostanzialmente riportandosi al contenuto dell'Appunto CAPRIOTTI del 21 ottobre e stimava che in 45 giorni, ultimati i lavori di sistemazione

all'Asinara, il detenuto RIINA sarebbe stato trasferito a quel penitenziario per essere ivi detenuto<sup>561</sup>.

Gli ultimi due capitoli della saga portano la stessa data.

In un articolo pubblicato su La Repubblica del **15 dicembre 1993**, a firma di Carlo Chianura, dal titolo *"Totò Riina va sbattuto all'Asinara"* Violante accusa *<È un privilegiato>*.

Ivi si legge, tra l'altro:

*"Non è vero che i detenuti sono tutti uguali per la legge. Prendete il caso di Salvatore Riina: per quale motivo non è stato ancora trasferito ali 'Asinara o in un carcere di massima sicurezza? ". Il presidente dell 'Antimafia Luciano Violante lancia il sasso nello stagno su una vicenda che finora era stata confinata nei sussurri fra addetti ai lavori: da quando è stato arrestato, il capo dei capi di Cosa Nostra è stato detenuto ali 'Ucciardone o a Rebibbia quando si trattava di interrogarlo. A Palermo e a Roma, cioè, e non già in una struttura carceraria che gli impedirebbe -- come dovrebbe - qualsiasi contatto con l'interno e con l'esterno Violante non nasconde che la responsabilità del mancato trasferimento vada al ministero della Giustizia.".*

Su tale specifico articolo, il presidente Luciano Violante è stato interpellato, innanzi a codesta Corte, all'udienza del 4 novembre 2019 ed ha ricordato di avere di

---

<sup>561</sup> Si riporta il testo della Nota di CONSO: "Caro Nicola, rispondo alla Tua del 13 ottobre scorso, nella quale poni il problema della allocazione e del regime detentive del detenuto Salvatore Riina. La questione è stata da me sottoposta al Direttore Generale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che con apposita nota ha riferito sui punti da Te segnalati. "

"Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria comunque, con particolare sensibilità, ha colto pienamente l'importanza delle considerazioni del Direttore Generale di Pubblica Sicurezza, ed ha subito individuato, nel penitenziario dell'isola **dell'Asinata**, un'area, ove ospitare il detenuto, denominata sezione Transito, isolata rispetto agli altri settori carcerari, ove sono ristretti tutti gli altri esponenti di maggior rilievo criminale, in modo da evitare qualsiasi contatto che possa far ritenere il ricongiungimento fisico del "capo" con i suoi "sottoposti" o che faciliti comunque la circolazione di notizie e l'organizzazione' di eventuali piani criminosi. Una volta completati i lavori di sistemazione, già autorizzati ed appaltati, si provvederà a trasferirvi il Riina, che potrà raggiungere la nuova sede entro tempi brevissimi (circa. 45 giorni) Caro Nicola, rispondo alla Tua del 13 ottobre scorso, nella quale poni il problema della allocazione e del regime detentive del detenuto Salvatore Riina. La questione è stata da me sottoposta al Direttore Generale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che con apposita nota ha riferito sui punti da Te segnalati. "



proposito fatto un'esternazione alla stampa nell'auspicio che ciò avesse maggiore efficacia di un intervento istituzionale o di una presa di posizione formale.

Nel merito della vicenda, il presidente Violante ha ricordato, sia pure con qualche incertezza, che il detenuto Riina *era troppo libero*, che era *non controllato* a sufficienza; e per tali ragioni gli *sembrava abbastanza singolare che ... non fosse sottoposto a un regime molto rigoroso*: tutte ragioni che lo indussero ad intervenire *sulla questione del carcere duro per Riina*.

Infine, e proprio a seguito delle notizie filtrate sulla stampa in ordine a tale vicenda, il Direttore Generale CAPRIOTTI trasmetteva, sempre in data **15 dicembre 1993**, un altro Appunto al Capo di Gabinetto del Ministro, teso evidentemente a mettere definitivamente a tacere ogni polemica.

Esso, infatti, dopo avere richiamato il contenuto dell'Appunto precedente, preannunciava che i locali destinati al Riina della struttura dell'Asinara erano ormai pronti; e che *la nuova assegnazione del detenuto, all'isola dell'Asinara, era stata già disposta dall'Ufficio Detenuti ma non ancora eseguita, essendo il Riina impegnato innanzi l'A.G. palermitana fino al 20 dicembre successivo*.

Ciò posto, come già anticipato le risultanze come sopra richiamate non consentono di pervenire a conclusioni certe sulle ragioni per le quali DI MAGGIO abbia, a partire da un certo momento, se non osteggiato il trasferimento di RIINA da Rebibbia comunque mostrato di non avere più alcun interesse ad adoperarsi affinché il più pericoloso tra i detenuti mafiosi del tempo lasciasse il carcere romano per altra destinazione.

Certo è che lo svolgimento della vicenda nel suo insieme sembrerebbe avvalorare l'ipotesi che, fino a quando fu DI MAGGIO ad occuparsene in prima persona, la detenzione di RIINA a Rebibbia si protrasse, resistendo a polemiche mediatiche e a pressioni istituzionali; mentre la situazione si sbloccò soltanto quando ad occuparsene furono CALABRIA e BUCALO, estromettendo, con l'avallo di CAPRIOTTI (e forse per input di CONSO), proprio il DI MAGGIO.

Tuttavia, alcuni elementi inducono a rifuggire dalle spiegazioni in chiave complottistica su cui indugia la Pubblica Accusa.

Anzitutto, si può discettare all'infinito sull'effettiva consistenza delle criticità che furono a suo tempo segnalate, con una raffica di richieste di potenziamento di mezzi e personale, dalla Direzione della Casa Circondariale di Sollicciano a partire dal 31 luglio e nelle giornate dell'1 e 2 agosto; e soprattutto sulle criticità evidenziate dall'Isp. FIUMARA nella relazione redatta all'esito del suo sopralluogo a Sollicciano e dal Col. RAGOSA nel rassegnare al DI MAGGIO le sue valutazioni sulle risultanze di quell'ispezione.

E' certo che ne scaturì una gravissima difformità di opinione tra i quadri del D.A.P. e i dirigenti degli uffici competenti e la Segreteria di Sicurezza che faceva capo a DI MAGGIO sull'idoneità della sezione M di Sollicciano ad accogliere l'ingombrante detenuto.

Ciascuna delle opinioni contrapposte vantava buoni argomenti da opporre a quella contraria; e non si può affermare che le riserve espresse da FIUMARA e da RAGOSA soprattutto sotto l'aspetto della sicurezza, cui il DI MAGGIO era particolarmente sensibile, o le carenze di organico e di presidi che peraltro erano prescritti dal protocollo di sicurezza allegato all'ordine di trasferimento del 30 luglio 1993 segnalate dal Direttore QUATTRONE fossero meramente pretestuose.

Ma soprattutto non appare pretestuosa la cautela che sembra ispirare le prime mosse del DI MAGGIO nel prendere atto di quelle criticità. Si può discutere se sia stato BUCALO di propria iniziativa a sospendere provvisoriamente il trasferimento che era stato già disposto da CALBRIA o l'abbia fatto su input dello stesso DI MAGGIO, come rammenta CALABRIA e come è più plausibile. Ma la richiesta contestualmente rivolta ai responsabili degli uffici tecnici interessato di pronunciarsi con urgenza in ordine alle richieste che erano venute da Sollicciano sembra un atto doveroso di approfondimento della questione e un modo responsabile di affrontare un tema così delicato, piuttosto che un diversivo per dissimulare una manovra dilatoria.

Dilatorio ed evasivo è semmai l'atteggiamento di BUCALO (che pure non viene raggiunto dai sospetti del P.G.) il quale, invece che pronunciarsi nel merito delle richieste di QUATTRONE, e quindi anche delle carenze che esse sottintendevano, e soprattutto di esprimere il proprio parere sulla possibilità di porvi rimedio in tempi ragionevoli così che non ne venisse comunque un ostacolo insormontabile ad attuare il previsto trasferimento (ed era in fondo l'indicazione che DI MAGGIO chiedeva ai responsabili dei vari uffici di dargli), si trincerava dietro la sospensione già disposta del provvedimento di sospensione per concludere pilatescamente che non c'era più alcuna urgenza di discuterne.

Netto e nitidamente motivato – proprio sotto l'aspetto delle insufficienti garanzie di sicurezza - è invece il parere contrario di RAGOSA, il cui rapporto di fiducia con DI MAGGIO conosceva proprio in quei giorni un 'ulteriore intensificazione, con la promozione dell'inventore delle "squadrette" di Polizia Penitenziaria (antesignane dei G.O.M.) a responsabile della Segreteria di Sicurezza e vice di Francesco DI MAGGIO. Un parere che peraltro rimandava agli esiti del sopralluogo di FIUMARA.

Di contro, come già rilevato, il dott. CALABRIA si limitava a ribadire il proprio convincimento circa l'idoneità della Sezione M sulla base di una pregressa conoscenza di quella struttura che però non aveva avuto modo di ispezionare di recente. E neppure CALABRIA entrava nel merito delle criticità che erano state segnalate per confutarle o per dire se fossero o meno superabili.

A destare perplessità è semmai altro.

Francesco DI MAGGIO aveva condiviso inizialmente il giudizio di improcrastinabilità del trasferimento di RIINA da Rebibbia, prima facendosi parte diligente per avviare l'iter della pratica, e sollecitando l'individuazione di una sede consona; e poi, dopo avere partecipato a riunioni operative con i tecnici e i funzionari interessati, sottoscrivendo la soluzione ponte di un trasferimento provvisorio a Sollicciano, in attesa che si completassero i lavori di ristrutturazione della struttura individuata all'Asinara come sede di definitiva assegnazione.

Ma inopinatamente, dopo avere in un primo momento congelato il previsto e già disposto trasferimento a Sollicciano per verificarne l'effettiva idoneità sia pure come sede provvisoria, aveva di fatto annullato quella decisione: senza però preoccuparsi, contestualmente, di dare impulso ai lavori all'Asinara.

E' come se, improvvisamente, gli stesse bene lasciare RIINA dov'era, cioè a Rebibbia. Come se ciò avesse cessato di costituire un problema, quando invece da più parti autorevoli esponenti istituzionali ne rilanciavano tutta la gravità e delicatezza e premevano per una soluzione rapida.

Ed è innegabile che la situazione di stallo si trascinò fino a quando la pratica venne presa in mano da CALABRIA, su input di LA GRECA cui evidentemente il Ministro CONSO aveva girato la sollecitazione a provvedere che gli era venuta dal collega di Governo, nonché Ministro dell'Interno Nicola MANCINO; e DI MAGGIO viene letteralmente bypassato.

E' lecito quindi chiedersi cosa possa avere indotto DI MAGGIO a mutare idea così profondamente (se non anche così repentinamente).

Va però considerato:

- che non toccava a DI MAGGIO occuparsi degli adempimenti burocratici relativi ai lavori di sistemazione del braccio dell'Asinara già prescelto come sede di assegnazione definitiva del detenuto RIINA;
- che era pur sempre il Ministro a dover autorizzare l'esecuzione dei lavori;
- che per DI MAGGIO, l'aspetto che più contava della sistemazione di RIINA era quello della sicurezza: e sotto questo profilo, Rebibbia dava le più ampie e collaudate garanzie, per le ragioni che a suo tempo avevano indotto il Procuratore Giancarlo CASELLI e il Direttore generale del DAP AMATO a preferirla ad ogni altra sede di destinazione del RIINA subito dopo la sua cattura (come pure s'è accertato: v. all.ti 30 e 31 alla memoria MILIO). Ragioni che del resto vennero richiamate e ribadite persino nell'Appunto del 21 ottobre che ripercorreva la storia della detenzione di RIINA a Rebibbia (tra l'altro, era una sede che non poneva problemi di carenza di personale; era particolarmente comoda da raggiungere per le varie autorità giudiziarie che

dovevano recarsi a interrogare il detenuto; ed era più agevole organizzare le sue frequenti traduzioni);

- che alla fine di settembre del '93 erano ripresi gli assidui impegni giudiziari del RIINA, e quindi al di là di polemiche strumentali o che tali apparivano al DI MAGGIO (v. annotazione dell'8 settembre 1993), la questione aveva perso per lui di mordente, perché qualunque fosse la sede in cui trasferire RIINA, sarebbe stata un'assegnazione virtuale oltre che provvisoria, dovendo comunque RIINA essere tradotto nelle varie sedi giudiziarie presso cui si celebravano i processi a suo carico;

- che non è neppure certo che egli si fosse disinteressato del completamento dei lavori all'Asinara. Al contrario, già RAGOSA aveva corredato il suo parere negativo al trasferimento in quel di Sollicciano del suggerimento di accelerare quei lavori; e DI MAGGIO sembra avere recepito tale suggerimento, perché proprio sulla Nota trasmessagli da RAGOSA il 13 agosto, egli annota di proprio pugno, alla data del **22 agosto 1993**: *“Evidenza per riunione con dr. CALABRIA e SALAMONE al rientro”* (verosimilmente dalle ferie). E la risposta di CALABRIA segue due giorni dopo, con l'annotazione del **24 agosto 1993**: *“In data odierna il dr. SALAMONE mi ha contattato telefonicamente...e appena sarà aggiornato sullo stato dei lavori in corso nella diramazione centrale dell'Asinara riferiremo congiuntamente come richiesto dalla S.V.”*.

E' certo poi che ad un certo punto DI MAGGIO fu estromesso dalla gestione della pratica RIINA. Ma non è altrettanto provato che egli si fosse messo concretamente di traverso per ostacolare il trasferimento di RIINA da Rebibbia, di tal che bypassarlo fosse una scelta obbligata.

In realtà, dall'annotazione dell'8 settembre 1993 si evince che DI MAGGIO aveva un atteggiamento quasi irriverente nei riguardi delle polemiche sul protrarsi della detenzione di RIINA a Rebibbia, come se avesse maturato il convincimento che fosse un falso problema, una volta stabilito che la sua sede definitiva sarebbe stata l'Asinara ed era ormai questione di qualche mese (sicché era inutile andare alla ricerca di sedi provvisorie). Ed era prevedibile che nessuna sollecitudine egli avrebbe prestato a

richieste pressanti di una soluzione diversa del problema, neppure se fossero venute dal Ministro.

Di contro, era fisiologico che il Ministro CONSO, sollecitato dal collega MANCINO, girasse la patata bollente al suo capo di Gabinetto (LA GRECA), perché provvedesse al da farsi.

E che LA GRECA si sia rivolto direttamente al Vice Capo dell'ufficio detenuti (CALABRIA), invece che ai vertici del D.A.P., trova una plausibile spiegazione nell'esigenza di ricercare la via più semplice e rapida per risolvere il problema, considerato che la materia era di specifica competenza di quell'Ufficio e CALABRIA ne era la mente e insieme il braccio operativo, insieme al suo staff di collaboratori e collaboratrici.

Ma al di là di rapporti personali di conoscenza che potevano facilitare l'approccio, era proprio l'Ufficio Detenuti a doversi occupare della questione. E CALABRIA avrebbe saputo farlo con la discrezione del caso, senza il rischio di fare cattiva figura agli occhi del Ministro, per qualche intemperanza del focoso DI MAGGIO ed essendo verosimilmente nota l'insofferenza che egli aveva maturato per le continue pressioni su quel tema.

Detto questo, e a fronte di un così variegato coacervo di risultanze, l'ipotesi che DI MAGGIO abbia voluto e tentato finché gli fu possibile di trattenere RIINA a Rebibbia per favorire la trattativa che a suo tempo Mario MORI aveva avviato, attraverso l'intermediazione di Vito CIANCIMINO (e altri intermediari) con lo stesso RIINA quale capo di Cosa Nostra (e che adesso avrebbe avuto la possibilità di riprendere mediante contatti diretti dietro lo schermo di colloqui investigativi più o meno clandestini) resta poco più che una mera illazione.

L'unico elemento concreto a supporto di tale ipotesi, e cioè l'incontro avvenuto alla fine di luglio del '93 tra MORI e DI MAGGIO (a quattr'occhi), evapora sol che si consideri che esso avvenne il 27 luglio, mentre, ancora fino al 29 luglio e anche oltre, è certo che DI MAGGIO non aveva cambiato idea ed era a favore della soluzione

concertata con CALABRIA e gli altri funzionari e tecnici dell'Amministrazione che prevedeva il trasferimento provvisorio di RIINA a Sollicciano.

Volendo poi ragionare sul filo di un'astratta congettura, non si potrebbe poi escludere che l'interesse a poter accedere a colloqui clandestini con RIINA fosse coltivato nell'ottica di uno scambio utilitaristico che prescindesse totalmente dall'impegnare scelte del Governo (di rinuncia o di concessioni in favore di Cosa Nostra) a vantaggio dell'intera organizzazione, piuttosto che del titolato detenuto uti singulo; e quindi nessuna ricaduta avrebbe una simile – e del tutto ipotetica - condotta posta in essere da MORI con la “complicità” di DI MAGGIO ai fini del giudizio di responsabilità per il reato per cui qui si procede.

### **8.8.2.- Divagazioni sul suicidio di Antonino GIOE'.**

Di nessun ausilio alla prospettazione accusatoria appare il riferimento alla morte per (ritenuto) suicidio del boss di Altofonte Antonino GIOE', uno dei primi autori della strage di Capaci ad essere arrestati.

Egli venne trovato impiccato ad una grata della cella in cui era detenuto al braccio 7 di Roma Rebibbia, la notte del 29 luglio, poche ore prima della decisione di CALABRIA di disporre il trasferimento immediato di Salvatore RIINA a Sollicciano, in conformità agli accordi già presi.

A distanza di tanti anni e nonostante l'esito del procedimento che fu a suo tempo istruito prima a carico di ignoti e poi a carico di alcuni agenti di custodia in servizio quella notte (indagati per il reato di cui agli artt. 580 e 40 c.p.) persistono interrogativi e dubbi sulle circostanze di quel tragico evento, che tanto impensieriva il dott. D'AMBROSIO e lo induceva a porsi una serie di domande, come risulta dalla più volte citata intercettazione del 25 novembre 2011 (“*..non mi è chiara; cioè io... GIOE' mi pare che morì nel luglio del '93... .. Cioè questa cosa che lui fu arrestato per la strage di Capaci poi dopo, dopo si suicida con la lettera a me è rimasta sempre un po'... non so che indagine avete fatto voi... .. Cioè io dico, in quel periodo il 41 bis era talmente duro diciamo così, che... non era un collegamento con DI MAGGIO*

*stretto, era... insomma che cosa è accaduto in quel periodo nel carcere io non lo so, però è una cosa che... per cui mi son chiesto ma in quel periodo c'è stato pure un omicidio! Era una mia valutazione non era una cosa che... che io sono in grado di dire che DI MAGGIO... .. cioè c'era stato un suicidio, si erano verificati fatti gravi, GIOE' era il primo imputato, se non sbaglio, di... ..di Capaci... cioè voglio dire insomma c'era un momento... .. secondo me questa cosa di GIOE' che improvvisamente viene arrestato, si suicida, eh, io non lo so come... non so se... non mi suona bene... .. cioè si suicida il primo arrestato per il fatto di Capaci... .. Questo secondo me è il punto cruciale.. ..io faccio questo ragionamento molto semplice, cioè dico: è stata fatta chiarezza completa su quel suicidio? Questa è la domanda che mi pongo. Non lo so se sono stati fatti i processi, se non sono stati fatti i processi e tutto. Io ho... a me quel suicidio non è mai suonato, ma come valutazione mia personale... .. comunque è stato un suicidio strano, ecco, perché si è dovuto suicidare? Prima ancora dell'interrogatorio... .. cioè praticamente mi domando... .. ma cosa hanno fatto loro, diciamo dentro il carcere per evitare, cioè non se ne sono accorti? Questa è la domanda che mi son posto io..."). Interrogativi che meriterebbe certamente più spazio di quello esiguo che può loro darsi nel presente giudizio.*

In realtà, tra il suicidio di GIOE' e il trasferimento di RIINA non c'è alcun nesso diretto perché già dal 26 luglio la Direzione di Sollicciano era stata preallertata dell'imminente arrivo dell'ingombrante detenuto. Anche se non si può escludere che quell'evento abbia indotto CALABRIA a non indugiare un minuto di più, poiché il fatto che riguardasse un detenuto certamente appartenente alla fascia dell'Alta Sicurezza faceva dubitare degli standard di sicurezza vigenti in quel penitenziario, senza dire del sospetto immediatamente circolato che il suicidio fosse una messinscena per dissimulare l'uccisione del GIOE. E il dott. CALABRIA, pur non ricordando se vi fosse uno specifico collegamento, tuttavia ritiene che, per avere ordinato l'immediato trasferimento, qualcosa doveva essere successo (“però, per aver mosso... cioè, voglio



*dire Riina per averlo mosso ci dev'essere qualche cosa, certo! Se lo metti... non è che uno si alza la mattina e sposta... no?"*).

In effetti, una serie di anomale circostanze – inclusa la c.d. lettera-testamento che appare per certi aspetti farneticante, mentre per altri contiene riferimenti a personaggi (come Paolo BELLINI, menzionato come infiltrato) o il boss della ‘nrangheta Domenico PAPALIA che difficilmente avrebbero potuto occupare gli ultimi pensieri di un uomo prossimo a togliersi la vita, dati i modesti trascorsi comuni, a meno che dietro quei trascorsi non si nascondesse dell’altro<sup>562</sup> - indusse varie autorità giudiziarie a svolgere accurate indagini.

Così, la Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, in collegamento investigativo con le Direzioni Distrettuali Antimafia di Palermo e Caltanissetta, procedette direttamente o per delega all'escussione, come persone informate sui fatti, di una cinquantina di soggetti: compagni di detenzione del Gioè, personale di custodia personale amministrativo e sanitario della Casa Circondariale di Roma Rebibbia, congiunti e conoscenti del Gioè. Furono sequestrati prima la cella e poi materiale documentale ed ogni utile reperto per comparazioni ed analisi del DNA; furono disposte consulenze grafiche, tossicologiche, medico legali; e svolte indagini su ogni circostanza e su ogni soggetto indicato nello scritto del detenuto rinvenuto impiccato alla grata della sua cella, con le stringhe delle scarpe da ginnastica.

A parere del P.G., pur non essendo questa la sede per prospettare ipotesi e neppure, tantomeno per trarre le conclusioni, diverse o alternative rispetto a quelle rassegnate all'esito di quelle indagini, *“dagli atti acquisiti si ricava, però, la certezza (ed è ciò che rileva in questa sede) che la morte in carcere del Gioè Antonino venne valutata come una vicenda estremamente grave da tre distinte Direzioni Distrettuale Antimafia, che svilupparono accertamenti atti ad appurare se ciò che appariva (soltanto) uno strano ed anomalo suicidio in carcere era stato nella realtà qualcosa di*

---

<sup>562</sup> Dal fascicolo versato in atti risulta tra l’altro la richiesta avanzata, in data 9 agosto 1993, dal Procuratore della Repubblica di Palermo di *"disporre una perizia psicologica sul contenuto della lettera stessa, onde verificare lo stato psichico del soggetto che l'ha redatta e, più in particolare, se siano rilevabili segni di induzione alla stesura della stessa.*

*significativamente diverso (...) Per altro verso, in quello stesso contesto temporale la morte (sospetta) del Gioè fu oggetto di attenzione anche in sede politica, per come documentato dalla interrogazione parlamentare del 6 agosto 1993 a firma degli onorevoli Taradash ed altri, che hanno chiesto al Ministro della Giustizia di "sapere: chi negli ultimi mesi, ed in particolare negli ultimi dieci giorni di vita del signor Antonino Gioè, si è recato in visita da lui in carcere; in particolare quali magistrati, funzionari di polizia e dei carabinieri, dei corpi speciali antimafia o antiterrorismo o dei servizi di sicurezza si sono incontrati con lui e quali sarebbero i risultati di questi incontri".*

E tra le ipotesi ventilate non mancò quella che il Gioè fosse stato ucciso per volere di Salvatore Riina, a causa di ciò che il primo sapeva su mandanti ed esecutori delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Ipotesi alimentata da una serie di anonimi trasmessi alle diverse Direzioni Distrettuali Antimafia interessate alle Indagini, al Ministero dell'Interno, a Questure, Prefetture ed organismi di Polizia.

In tale contesto, riesce inspiegabile, sempre a parere del P.G., che DI MAGGIO si sia con tanta ostinazione opposto a che si desse corso all'intesa già raggiunta per un sollecito trasferimento di RIINA da Rebibbia.

Va detto però che neppure il dott. CALABRIA che pure all'epoca ritenne di dover mettere nero su bianco con una nota del 24 agosto '93 il suo dissenso rispetto alla decisione di sospendere il trasferimento a Sollicciano, fece il minimo riferimento alla vicenda del suicidio di Antonino GIOE'. E non potevano certo essere gli esposti anonimi a poter condizionare l'Amministrazione nel decidere l'annosa questione.

Inoltre, il braccio di Rebibbia interessato all'evento non era quello speciale attrezzato per RIINA; e le preoccupazioni per gli standard di sicurezza, di Rebibbia come di qualsiasi altro penitenziario che fosse destinato ad ospitare un detenuto di massima sicurezza come Salvatore RIINA era semmai un motivo di più per valutare con estrema cautela e rigore le garanzie che poteva offrire una sede alternativa (e provvisoria) come Sollicciano, senza trascurare ovviamente le criticità segnalate proprio sotto l'aspetto della sicurezza.

### **8.9.- Valutazioni conclusive in ordine al giudizio di responsabilità sui fatti del 1993. L'assoluzione dei tre ex ufficiali del R.O.S.**

I pregressi rapporti di conoscenza e di reciproca stima tra MORI e DI MAGGIO e i contatti che ebbero all'epoca dei fatti non sono una ragione sufficiente a inferirne che MORI abbia avuto un qualsiasi ruolo nel propiziare la nomina del DI MAGGIO a Vice Direttore del D.A.P., o che egli abbia brigato per favorire quell'avvicendamento dei vertici del Dipartimento che altri soggetti, anche più influenti e autorevoli dello stesso MORI aveva voluto e per ragioni e disegni che seguivano itinerari autonomi, anche se per certi effetti convergenti con quelli che l'accusa attribuisce a Mario MORI.

Ben più concreti e pregnanti gli elementi che avvalorano l'ipotesi che MORI abbia avuto un ruolo nel propiziare la scelta di CONSO di non rinnovare i decreti venuti a scadenza in quel mese di novembre del '93: ovvero, che sia stato lui e non altri a indurre DI MAGGIO ad adoperarsi in una sorta di morale suasion per orientare quella scelta (o per corroborarla, se già il Ministro vi era spontaneamente propenso).

Ciò posto, si può concedere – non senza qualche residua titubanza sulla piena congruenza del compendio probatorio – che sia stato MORI, e non altri, a chiudere per così dire il circuito dell'iter realizzativo della minaccia qualificata per cui qui si procede, facendola pervenire al suo naturale destinatario, e cioè il Governo della Repubblica, nella persona del Ministro competente per materia (provvedere sulle richieste estorsive già avanzate da Cosa Nostra e divenute prioritarie in quel frangeto storico).

Giovanni CONSO, nella qualità di Ministro della Giustizia in carica, veniva edotto per un verso dell'esistenza di una fronda interna a Cosa Nostra, o comunque dell'esistenza di una componente autorevolmente rappresentata che era propensa ad abbandonare la linea dura della contrapposizione violenta allo Stato e alle istituzioni per tornare a dedicarsi agli affari e alla più proficua pratica degli accorsi collusivi con la politica.

Ma CONSO veniva edotto altresì di ciò che un'altra parte dell'organizzazione mafiosa si aspettava o comunque pretendeva che il Governo facesse, e delle conseguenze prospettate nel caso in cui le sue richieste non fossero state accolte o le sue aspettative fossero andate deluse, come già era accaduto nel luglio del '93.

E con tale consapevolezza egli operò la sua scelta, adottando due decisioni solo apparentemente di segno opposto, ma che in realtà rispecchiavano e davano concreta attuazione a un unico disegno.

Tanto basta per concludere che il reato si è perfezionato, e che MORI abbia materialmente contribuito a tale perfezionamento.

Ma le finalità del suo agire, per le ragioni già più volte esposte, sono incompatibili con la configurabilità a suo carico di un dolo di concorso nel reato di minaccia a Corpo politico dello Stato, essendo suo obiettivo esclusivo non già di corroborare la minaccia mafiosa, bensì di sterilizzarla, alimentando la spaccatura già esistente in Cosa Nostra con un'iniziativa dagli effetti divisivi, e dissuasiva per gli associati che condividersero o simpatizzassero per la scelta strategica dello stragismo.

Ne segue che gli va assolto dall'imputazione per il reato di cui all'art. 338 c.p., per ciò che concerne le condotte poste in essere nel 1993, al pari che per quelle risalenti all'anno precedente, con la formula "perché il fatto non costituisce reato".

E a cascata, con la medesima formula vanno assolti i coimputati DE DONNO e SUBRANNI, ai quali in realtà non si contesta la partecipazione materiale ai fatti del '93. E in effetti, della presenza di SUBRANNI v'è traccia solo perché da lui promana la Nota del 28 agosto 1993 – peraltro firmata per suo conto dal Col. CASTAGNA – con cui il ROS, rispondendo all'interpello del 30 luglio, si pronuncia a favore del mantenimento del 41 bis e quindi anche della proroga per tutti i decreti che andavano a scadere il 24 agosto<sup>563</sup>. L'allora Capitano DE DONNO, invece, era addirittura tornato

---

<sup>563</sup> Cfr. Nota n. 82/2-1 di prot. "R" 1992, de 12 agosto 1993, avente ad oggetto: "*regime detentivo speciale ex art. 41/bis 2^ comma, vigente Ordinamento Penitenziario. Eventuale proroga. Proposte*". Premesso che era stato SICURPENA a richiedere un parere all'Arma-Ufficio Operazioni, che aveva girato la richiesta al R.O.S., e dopo avere quindi premesso che "questo Raggruppamento" non disponeva di elementi propri di valutazione sui criteri di suddivisione delineati nella

a prestare servizio a Napoli, occupandosi d'altro, a parte qualche proiezione a Palermo per evadere le deleghe conferitegli dalla Procura di Palermo per accertamenti sulle dichiarazioni di Vito CIANCIMINO.

Tuttavia, stante l'inscindibile unità del reato consumatosi in pregiudizio dei Governi AMATO (destinatario della minaccia quando questa era ancora in itinere) e CIAMPI (destinatario ultimo della minaccia ormai perfezionatasi), il contributo prestato nella prima fase - peraltro assai importante, pregnante e addirittura decisiva per i successivi sviluppi - del complessivo iter di realizzazione dell'unico reato, in assenza di qualsiasi elemento da cui poter desumersi che fosse intervenuta una volontaria desistenza e che addirittura si fossero adoperati per impedire che il disegno originariamente concertato venisse portato a compimento, sarebbe sufficiente ad integrare il concorso nel medesimo reato: se quell'apporto fosse stato sorretto da un effettivo intento di contribuire alla sua realizzazione, che invece non vi fu.

Ma ciò che manca in radice è proprio l'elemento soggettivo, avendo essi condiviso per la parte in cui ciascuno dei due vi concorse materialmente o solo "moralmente", le finalità dell'iniziativa intrapresa da MORI (ovvero, concertata da MORI e DE DONNO con l'avallo di SUBRANNI).

All'assoluzione segue la revoca delle statuizioni civili adottate dal giudice di prime cure nei riguardi dei tre imputati, e di ogni sanzione accessoria alla condanna.

---

richiesta (che faceva riferimento ai due distinti gruppi di posizioni di detenuti sottoposti al 41 bis, rispettivamente con decreto delegato o con decreto a firma del Ministro) e non riteneva quindi fosse di propria competenza esprimere il chiesto parere (ma nei successivi interPELLI, come sappiamo, per volere del DI MAGGIO l'Arma sarà inserita stabilmente nel circuito degli apparati investigativi da consultare preventivamente nelle pratiche per il rinnovo dei decreti ex art. 41 bis), nondimeno il C.te del R.O.S. "*propone solo in via generale, debba darsi sempre letterale applicazione all'art. 41/bis in correlazione al disposto dell'art. 4/ bis dell'ordinamento penitenziario onde ottenere la recisione dei detenuti interessati dalla loro organizzazione criminale nonché la collaborazione di giustizia in favore dell'attività investigativa*".

## CAPITOLO 9

### LE POSIZIONI DEI COIMPUTATI MAFIOSI

Nella medesima prospettiva, dell'inscindibile unità del reato di minaccia a corpo politico dello Stato che si è consumato in pregiudizio dei Governi AMATO e CIAMPI vanno impostate le questioni sollevate con gli atti d'appello dei coimputati CINA' e BAGARELLA avverso l'affermazione della loro penale responsabilità, con una duplice avvertenza.

L'imputato CINA' era chiamato a rispondere soltanto del reato predetto. E il fatto che tale reato si sia consumato solo nel novembre del '93 e all'esito di una serie di sviluppi nei quali il CINA' non risulta personalmente coinvolto e nulla gli è mai stato specificamente contestato, non fa venir meno la sua responsabilità per il reato consumato, una volta che ne sia provata la piena e consapevole partecipazione ad un segmento attuativo, peraltro tutt'altro che secondario e addirittura decisivo per la sua genesi, dell'iter di realizzazione del reato in contestazione.

Come già rilevato, si è trattato di iter tortuoso che si è prolungato nel tempo e si è avvalso di apporti diversi prima di approdare alla sua consumazione, ma senza che mai venisse meno, da parte degli autori del reato, la volontà di darvi corso.

#### **9.1.- BAGARELLA Leoluca.**

L'imputato BAGARELLA, oltre che del reato di minaccia a corpo politico dello Stato commesso in pregiudizio dei Governi AMATO e CIAMPI era chiamato a rispondere altresì, a differenza del CINA', ed è stato riconosciuto parimenti colpevole del reato di cui all'art. 338 commesso in pregiudizio del Governo BERLUSCONI, che a lui – non al CINA' – era contestato, per averlo commesso in concorso con Giovanni BRUSCA e con Marcello DELL'UTRI.

Nel vagliare adesso la posizione del BAGARELLA, si esamineranno partitamente, per quanto possibile, le argomentazioni di merito dedotte a sostegno dei già illustrati motivi di gravame, rinviando al capitolo sulla minaccia al Governo BERLUSCONI l'esame di quella parte dell'atto d'appello che si riferisce a tale tema.

Deve infatti convenirsi che, come puntualmente e persuasivamente annotato dalla sentenza di primo grado, «al Bagarella (così come al Brusca) vengono contestate due condotte delittuose, diverse per collocazione temporale e concorrenti, sebbene avvinte dal vincolo della continuazione, espressamente richiamato per tutti gli imputati sia con l'indicazione dell'art. 81 cpv. c.p., sia con il riferimento a fatti commessi dagli imputati “anche in tempi diversi”, ma, comunque, “a partire dal 1992”». E «La prima condotta posta in essere in concorso con Riina ed altri (sia esponenti di “cosa nostra”, sia pubblici ufficiali, sia esponenti politici, tra i quali ultimi, nel capo di imputazione, viene ricompreso Marcello Dell'Utri insieme a Calogero Mannino), può individuarsi, dal contesto del capo di imputazione, in quella iniziata, appunto, nel 1992 e protrattasi sino alla fine del 1993 o primi mesi del 1994.

La seconda condotta, più specifica, realizzata, invece, inevitabilmente a partire dall'insediamento, nel 1994, del Governo presieduto da Silvio Berlusconi, è quella posta in essere dal Bagarella, in concorso con Giovanni Brusca, con Vittorio Mangano (deceduto) e ancora con Marcello Dell'Utri, finalizzata alla minaccia diretta, questa volta, al nuovo predetto Governo».

Sebbene la formulazione letterale del capo d'imputazione dia maggiore risalto alla seconda condotta, facendo oggetto di una specifica contestazione, non v'è dubbio, ad un esame più attento dell'imputazione nel suo complesso, che la contestazione al Bagarella (e, quindi, anche a Brusca e Dell'Utri) riguardi anche la condotta corrispondente alla prima parte del capo d'imputazione [*“minaccia – consistita nel prospettare l'organizzazione e l'esecuzione di stragi, omicidi e altri gravi delitti (alcuni dei quali commessi e realizzati) ai danni di esponenti politici e delle Istituzioni – a rappresentanti di detto corpo politico*], e cioè quella che accomuna in una più generica contestazione tutti gli imputati, per avervi a vario titolo concorso.

Con riserva di tornare in prosieguo su eventuali (ma insussistenti) profili di violazione dell'art. 521, c.p.p. (che infatti non hanno formato oggetto d'impugnazione), saranno quindi oggetto d'esame, per il momento, le doglianze difensive riferibili, in via esclusiva o preminente, alla prima delle due condotte in contestazione.

L'esposizione che precede, nella parte concernente la ricostruzione della c.d. vicenda relativa alla trattativa CIANCIMINO-ROS, e la ricognizione già effettuata degli ingredienti costitutivi della fattispecie di reato per cui qui si procede, con la netta distinzione già operata dalla sentenza di primo grado (perché così è nell'imputazione) tra la condotta ascrivibile agli autori (mafiosi) del reato e quella ascrivibile a titolo di concorso ai vari intermediari (non mafiosi) dispensa dall'esaminare il primo e assolutamente generico, ben oltre il limite dell'inammissibilità, motivo di gravame con cui si deduce l'insussistenza del fatto.

Sul punto, l'appellante sembra peraltro ignorare ciò che il giudice di prime cure ha, fin dall'avvio della ponderosa motivazione e poi più volte nel corso della sua esposizione, chiarito a proposito della necessità di distinguere tra la c.d. "trattativa", che in sé non costituisce reato, e le condotte, esse si suscettibili di assumere rilevanza penale, che si sono innestate nel contesto e sullo sfondo dell'improvvida iniziativa che fu intrapresa dai Carabinieri del R.O.S. attraverso i contatti avviati con Vito CIANCIMINO nell'estate del '92.

L'appellante, infatti, si limita a ribadire che non vi fu alcuna "trattativa" tra lo Stato e la mafia; e che la ricostruzione della Corte d'Assise di Palermo è solo *un'elefantiaca opera non giurisdicente ma di tipo storico-politico*.

Sul fatto che non vi stata una trattativa tra la mafia e lo Stato si può pure convenire, alla luce della ricostruzione fattuale sposata da questa Corte, non essendo affatto provato che i Carabinieri abbiano intrapreso la loro iniziativa su input politico di MANNINO o altre personalità della politica o delle istituzioni, mentre gli interventi di figure istituzionali, anche eminenti, che pure vi furono, nella complessa vicenda sfociata nel mancato rinnovo di 334 decreti applicativi del 41 bis, scaduti a novembre del '93, non avvennero nel quadro di contatti diretti o indiretti instaurati con i vertici dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra o con loro emissari.

Ma ciò nulla toglie alla configurabilità del reato di minaccia ex art. 338 c.p., che ben può essersi consumato, come è provato che avvenne nei termini e per le ragioni già esposte, per avere Salvatore RIINA, raggiunto nella sua qualità di Capo indiscusso di



Cosa Nostra da una sollecitazione al dialogo che riteneva – perché così gli fu fatto credere – provenire da emissari del Governo, o da eminenti personalità politiche, rispose a tale sollecitazione, facendo pervenire le proprie richieste e ponendo l'accoglimento di tali richieste come condizione per la cessazione delle stragi che altrimenti sarebbero proseguite, con ulteriori spargimenti di sangue, morte e distruzione: una minaccia che non poteva essere più seria e credibile alla luce di quanto l'organizzazione mafiosa aveva dimostrato di essere capace di fare con la strage di Capaci e quella di via D'Amelio; e che, dopo essersi rinnovata anche attraverso nuove terrificanti dimostrazioni di potenza distruttiva, alla fine perverrà al suo naturale destinatario, il Governo della Repubblica, anche se per una via più tortuosa e traversa – ma pur sempre con l'apporto del Vice Comandante del R.O.S., Mario MORI - rispetto a quella ritenuta dallo stesso RIINA e dai suoi sodali.

9.1.1.- Vanno invece esaminati con più attenzione i due argomenti principali dedotti a sostegno della tesi difensiva secondo cui, in ogni caso, BAGARELLA non avrebbe preso parte ad alcuna trattativa, né avrebbe concorso all'asserita condotta di minaccia al Governo.

Il primo argomento è che egli era un semplice “soldato”, non avendo ricoperto alcuna carica apicale all'interno della compagine mafiosa in cui pure ha militato; e quindi non aveva titolo per interloquire sulle scelte strategiche del suo ben più titolato cognato, né comunque per prendere parte a decisioni che impegnassero l'organizzazione mafiosa. Il secondo argomento, è che BAGARELLA è completamente assente ed estraneo ai fatti per tutta la prima fase della trattativa, quella che si sarebbe dipanata attraverso i contatti dei carabinieri con Vito CIANCIMINO. La sua presenza sulla scena dei fatti di causa si materializza solo all'indomani dell'arresto di RIINA, ma anche allora - sempre per la difesa - egli resta un semplice soldato e la sua partecipazione alle stragi in continente è sì consacrata nel giudicato di condanna a suo carico, ma con un ruolo di esecutore non di stratega di un'inesistente trattativa.

Orbene, il primo argomento s'infrange contro i precedenti del BAGARELLA, le innumerevoli condanne definitive che dimostrano come egli sia uno dei personaggi che più hanno contribuito a scrivere le pagine sanguinose della storia della più feroce organizzazione criminale che abbia infestato il nostro Paese, essendo tra l'altro partecipe dei più eclatanti delitti che hanno costellato la cruenta ascesa dei corleonesi fino a divenire lo schieramento egemone in Cosa Nostra (basti pensare all'omicidio del Col. RUSSO, l'omicidio del boss Giuseppe DI CRISTINA, l'omicidio del giornalista Mario FRANCESE, e poi ancora del Capo della Mobile Boris Giuliano).

Ma per restare alle fonti compulsate in questo processo (incluse le sentenze acquisite sulla strage di Capaci e sulle stragi in continente), il profilo che ne esce scolpito è quello di uno degli esponenti di spicco dell'organizzazione già all'epoca delle stragi del '92, sempre al fianco del titolato cognato RIINA, e zelante esecutore dei suoi ordini ma anche garante della loro osservanza da parte degli altri sodali.

Dopo avere concorso attivamente alla strage di Capaci, egli partecipa alle riunioni preparatorie o anche alle fasi di esecuzione di alcuni dei delitti di maggiore rilievo strategico commesso in quella calda estate del '92 come il duplice omicidio di Vincenzo MILAZZO e Antonella BONOMO (e poco dopo parteciperà alla riunione in cui Giuseppe FERRO fu designato nuovo capomandamento di Alcamo, a riprova, per BAGARELLA, di un ruolo che andava ben oltre il conferimento di una carica formale); l'attentato al Commissario GERMANA' (insieme a Matteo MESSINA DENARO e Giuseppe GRAVIANO) e l'omicidio di Ignazio SALVO.

Secondo la "testimonianza" di Gioacchino LA BARBERA raccolta anche in questo processo e rinnovata attraverso un nuovo esame dinanzi a questa Corte, BAGARELLA avrebbe avuto, per il tramite dello stesso LA BARBERA in veste di postino, un'interlocuzione snodatasi attraverso uno scambio di messaggi criptici ma riferibili ad un progetto in itinere per un attentato ai danni dell'ex Ministro MANNINO (nel novembre del '92, per quello che è il ricordo di LA BARBERA); ed era comunque insieme a Giovanni BRUSCA il punto di riferimento del gruppo di fuoco di cui faceva parte lo stesso LA BARBERA insieme a GIOE' e a Mario Santo DI MATTEO che

attendeva l'ordine di entrare in azione per commettere uno dei tanti attentati che si progettarono in quella stagione.

D'altra parte, un imponente reticolo di convergenti dichiarazioni rese già nei processi celebrati dinanzi alla Corte d'Assise di Firenze sulle stragi in continente da numerosi collaboratori di giustizia di comprovata affidabilità (i giudici fiorentini ne conteranno e vaglieranno con esito positivo dodici), che sono stati quasi tutti escussi anche in questo processo, attesta come all'indomani dell'arresto di Salvatore RIINA, BAGARELLA fu tra coloro che presero in mano le redini dell'organizzazione, partecipando alle riunioni susseguitesì per decidere il da farsi, e scegliere tra le diverse opzioni in campo. E nessuno dei capi mandamento anche di maggiore lignaggio si permise di obiettare alcunché al ruolo che di fatto BAGARELLA si arrogò, tutti riconoscendo in lui l'interprete più fedele dei desiderata del cognato RIINA.

E infatti fu lui a contendere, con successo (cfr. BRUSCA, SINACORI, LA BARBERA, MONTICCIOLO, CUCUZZA) a PROVENZANO il ruolo che pretendeva per sé di capo dell'organizzazione, quale naturale successore di Salvatore RIINA. Alla fine, si accordarono nel senso di condividere la reggenza del mandamento di Corleone, ma a dire dei collaboratori che ne hanno riferito, per tutte le questioni più importanti, PROVENZANO doveva consultarsi con BAGARELLA.

E l'episodio raccontato da BRUSCA e più volte citato dell'incontro di BAGARELLA con PROVENZANO – che peraltro fece seguito ad una serie di riunioni in cui l'ala dura di Cosa Nostra, capeggiata proprio da BAGARELLA, aveva già deciso per la prosecuzione della linea tracciata da suo cognato – e della frase irriverente e canzonatoria con cui lo stesso BAGARELLA si permise di replicare agli scrupoli e alle perplessità esternate dal PROVENZANO, è rivelatore di quale fosse la statura mafiosa di BAGARELLA e lo stato, in quel momento, dei rapporti di forza tra i due capi corleonesi, che rispecchiava quello tra lo schieramento capeggiato da BAGARELLA e di cui facevano parte anche BRUSCA, Giuseppe GRAVIANO e Matteo MESSINA

DENARO, e lo schieramento che aveva in PROVENZANO il suo esponente più autorevole.

Eccezionali conferme al legame di BAGARELLA con Salvatore RIINA, all'aver il primo sempre condiviso le scelte del secondo e al ruolo di fatto riconosciutogli al di là della mancanza di cariche formali, nonché alla spinta propulsiva della linea tracciata da RIINA, di cui BAGARELLA si fece garante, sono venute dalle intercettazioni effettuate al carcere di Milano Opera, a partire proprio dall'episodio raccontato da BRUSCA.

L'appellante nega che BAGARELLA, dopo l'arresto di RIINA, fosse latore di ordini e di indicazioni strategiche che il capo di Cosa Nostra non poteva più dare, considerato il rigoroso isolamento a cui era sottoposto. E resterebbe solo un'illazione che possa averlo fatto attraverso i colloqui con i familiari, e in particolare con la moglie, Ninetta BAGARELLA, sorella di Leoluca.

Non farebbe testo al riguardo l'episodio del cartello appeso al collo, nonostante l'apparente riscontro offerto dalle parole con cui RIINA lo rievoca nella conversazione intercettata il 18 agosto 2013 (“...*invece con tutta quella, comu sacciu, con tutta quella esperienza che aveva ci rissi: ti metti un cartellino attaccato 'nto cuoddu e dici - io non ne so niente!..*”).

Di quell'episodio in realtà BRUSCA aveva riferito tutte le volte che era stato sentito nei processi celebrati dinanzi alla Corte d'Assise di Firenze ed era stato riportato nelle relative sentenze di merito. E poiché il RIINA seguiva con attenzione tutti i processi a suo carico, è per questa via che egli può avere avuto cognizione dell'episodio raccontato da BRUSCA.

Ora, è vero che l'episodio fu raccontato da BRUSCA ai giudici fiorentini e ve n'è traccia nelle sentenze versate in atti<sup>564</sup>.

---

<sup>564</sup> Cfr. pag. 1331 della sentenza BAGARELLA e altri, emessa dalla Corte d'Assise d'Appello il 13.02.2001: «Ha riferito che Leoluca Bagarella ed il Provenzano parlarono anche di attentati da eseguire al nord. In relazione a questi progettati attentati Provenzano si preoccupava del fatto che altri uomini donore avrebbero potuto chiedergli degli spiegazioni, ottenendo questa risposta di Bagarella: *Ti metti un cartellone davanti e gli rispondi, dici, io non so niente. E te ne esci. Quali responsabilità ti devi sentire tu, di questi fatti?*».

Ma come puntualmente rilevato dal giudice di prime cure, la sostanziale corrispondenza testuale tra le parole di RIINA e quelle con cui BRUSCA ha rievocato l'episodio è già un indizio eloquente del fatto che RIINA ne abbia avuto contezza attraverso una propria fonte, poiché è difficile che potesse avere memorizzato, ricordandole a distanza di tanti anni, parole lette in una ponderosa sentenza o ancor meno se ne ricordasse per averle sentite pronunciare da BRUSCA in qualche udienza celebratasi oltre dieci anni prima.

Ma al di là di tale considerazione, può aggiungersi che nelle esternazioni captate a sua insaputa al carcere di Opera, RIINA non perde occasione di dare del bugiardo a BRUSCA o di manifestare il suo disprezzo per il suo ex figlioccio (cfr. intercettazione del 6 agosto 2013: “*..Brusca Giovanni, n'avutru disonorato, nasciu 'nfamuni...*”). Eppure, in questo caso avrebbe preso per oro colato le parole di BRUSCA, benché mettessero tutto sommato in cattiva luce sia suo cognato, che si era rivolto con impudenza al suo amico Binnu; sia lo stesso PROVENZANO che ne usciva mortificato da quella scena.

E' ragionevole quindi ritenere che RIINA ne abbia avuto conferma da altre fonti; o che, per credere alla veridicità di quel racconto, abbia avuto contezza da altre fonti di quale fossero all'epoca i rapporti tra suo cognato e PROVENZANO

Ma c'è una terza considerazione, che fuga ogni dubbio.

Sull'episodio, infatti, RIINA torna nuovamente nella conversazione intercettata in altra data e precisamente il **31 agosto 2013**.

In particolare, egli si sofferma sul tema del ruolo di comando che Binnu, dopo il suo arresto, aveva rivendicato per sé. E rivela alla “dama di compagnia” LO RUSSO che tale pretesa fu in pratica neutralizzata proprio da suo cognato che di fatto non gli fece fare più niente (a Binnu): con ciò confermando la statura e il peso assunti da suo cognato all'interno dell'organizzazione all'indomani del suo arresto. Ed è a questo punto che rievoca l'episodio del cartello appeso al collo con la scritta “io non so niente”, riferendolo proprio al diverbio scaturito dalla proposta di PROVENZANO di

andare a commettere eventuali altri attentati fuori dalla Sicilia; ma aggiunge un dettaglio rivelatore, perché dice in sostanza che fu sua moglie a parlargliene:

*“u postu miu u pigghò iddu e... c’era iddu a postu miu... ..Però (incomprensibile) un ci faceva fari chiù nienti (incomprensibile) un faceva chiù nienti Binnu... pi... picchì iddu era na truottula... era una trottula Binnu... una trottula “cha cha cha cha cha” ntall’acqua “qua qua qua qua qua”... ..Io ero cosciente... perciò dico... u sentu chi ci rissi a me cugnatu ti... ‘na ghiri fuora (incomprensibile)... me muggheri rici “mettiti u cartuni”... ..“mettiti u cartuni” ... io non so niente, rici “no” rici “ni n’amu a ghiri fuora, ma fari stu favuri”... (incomprensibile)... cioè... ..Minchia... ih... cu mia un ci puteva ... cu mia un ci putevanu ... un ci putevanu chiacchiarari”.*

A parere dell’appellante, le intercettazioni al carcere di Milano Opera non aggiungono nulla al compendio probatorio, perché sui fatti di causa al più il RIINA si limita a rimestare dati che si trovano nei processi o nelle sentenze che lo riguardano - e che quindi presumibilmente ha letto - o avvenimenti dei quali egli ha avuto contezza solo grazie alla sua partecipazione ai processi in cui se ne è parlato.

Ora, al di là del tenore assai generico e presuntivo di tale argomentazione, smentita già dalle risultanze sopra richiamate, deve replicarsi che proprio con riferimento alla posizione e al ruolo del BAGARELLA, all’epoca e in relazione ai fatti di causa, sono venute dalle intercettazioni in oggetto eccezionali conferme che non possono ricondursi all’aver il RIINA orecchiato ciò che nei vari processi si diceva sul conto di suo cognato.

Nessuno più dello stesso RIINA era qualificato a parlare dei rapporti che intercorrevano con suo cognato, dell’affidamento che egli riponeva sulla sua capacità di far rispettare i suoi desiderata o le indicazioni trasmessegli sul da farsi. E nessuno più di RIINA era legittimato a riconoscere al BAGARELLA di essere stato un fedele interprete e propugnatore della linea tracciata dallo stesso RIINA.

E’ emblematica al riguardo la conversazione intercettata il 24 agosto 2013.

Ivi, RIINA ribadisce la stima e la fiducia incondizionata che aveva a suo tempo riposto in suo cognato, e nella capacità che avrebbe avuto, se non fosse stato arrestato pure lui, di portare avanti con successo la linea tracciata da RIINA. Al LO RUSSO dice infatti che fino a quando suo cognato rimase libero, c'era la speranza (di ottenere quello che chiedevano), mentre invece PROVENZANO si era rivelato un incapace, nonostante quarant'anni di latitanza:

*“...per esempio un Binnu Provenzano quarant'anni latitante! Ma chi cosa fici? Chi cosa avi ri testa?... ..testa unn'avi!... .. a testa l'avi bucata!... ..no, no, no... C'era a spiranza ri me cugnatu quannu era (inc.) stesi un annu, du anni e poi l'arristaru...”.*

Ora, questa plateale attestazione di stima nei riguardi del cognato e del ruolo di garante della continuità della sua linea assume tanto più risalto perché inserito nel contesto di una valutazione comparativa nella quale esprime giudizi assai poco lusinghieri invece sul conto di PROVENZANO, per non essere stato, a differenza di suo cognato, all'altezza del compito di guidare l'organizzazione.

E non v'è contraddizione tra queste manifestazioni di stima e il riconoscere in BAGARELLA il garante della continuità della sua linea, e il rimprovero che muove al cognato per avere, per alcuni aspetti e per alcune scelte, assecondato troppo PROVENZANO.

Così in una precedente conversazione intercettata il 18 agosto, la prima in cui rievoca l'episodio del cartello appeso al collo, sembra approvare quella insolenza, che PROVENZANO con tutti i suoi dubbi e i suoi scrupoli si era meritato; ed anzi, rimprovera al cognato di essere stato troppo arrendevole, per avere accettato alla fine ciò che PROVENZANO aveva proposto, e cioè di spostare fuori dalla Sicilia il teatro dei futuri attentati (*“invece con tutta quella, comu sacciu, con tutta quella esperienza che aveva ci rissi: ti mietti un cartellino attaccato 'nto cuoddu e dici - io non ne so niente! - Però facisti chiddu chi ti rissi iddu, ti nn'ha ghiri fuora a falliri... e si nni eru a Firenze....* ... ..ci... chi tinni vai a Firenze? Diccillu... a Firenzi c'è mannari a iddu, a Binnu Provenzano c'è mannari a Firenze. A Binnu che era picciriddu, tu chi sai e l'amici tui,

*vinni a Firenze (inc.) miserabile che non sei altro c'aveva a diri, accusi, c'aveva a diri: miserabile che non sei altro... ..codardo... ..quindi che cosa vuoi fare fai, fai da una parte porti avanti a cosa, a causa e da una parte ci runi, ci... ..”).*

Piuttosto, il disappunto e quasi la delusione per avere BAGARELLA in quel frangette assecondato troppo PROVENZANO e non avere tenuto duro sulla consegna rimessagli di proseguire con gli attentati in Sicilia, sono un chiaro indizio della genuinità delle esternazioni sul conto del cognato.

Sotto altro profilo, l'appellante rimarca che ciò che può evincersi dalle esternazioni di RIINA è solo la volontà di andare allo scontro frontale – e totale – con lo Stato, mentre non v'è traccia dell'intento di imbastire una trattativa, che anzi l'anziano capo di Cosa Nostra nega di avere mai intrapreso

E anche per quanto concerne il ruolo che avrebbe affidato a suo cognato, per i fatti più gravi, come le stragi, esso sarebbe stato sempre e soltanto quello di esecutore, non certo di delegato a trattare.

Conseguentemente non se ne potrebbe trarre alcun elemento che comprovi una finalizzazione di stragi e attentati a ottenere benefici attraverso una trattativa con politici o loro emissari, perché la logica della violenza stragista come concepita da RIINA era più prossima a quella della rapina, che non concede alcun margine di scelta alla vittima, che non a quella dell'estorsione.

Persino le sentenze di Firenze avrebbero sancito, insiste l'appellante, la partecipazione di BAGARELLA alle stragi in funzione di esecutore od organizzatore e comunque in attuazione di un piano stragista (peraltro collegato con soggetti eversivi, esterni a Cosa Nostra), volto a realizzare una prova di forza che non s'inscrive affatto in una logica di trattativa.

Ebbene, prendendo le mosse dall'ultimo rilievo difensivo, va subito puntualizzato che, al contrario, le sentenze di Firenze hanno sancito il riconoscimento a BAGARELLA del ruolo di mandante, che gli era contestato *in ragione della posizione di vertice assunta e del conseguente ruolo decisionale assunto*, dando altresì atto che tutti i



collaboratori che avevano riferito del suo coinvolgimento nelle stragi, lo avevano additato come una delle *menti organizzative* delle medesime stragi, unitamente a Matteo MESSINA DENARO e a BRUSCA e GRAVIANO Giuseppe.

Né le sentenze di merito dei giudici fiorentini dubitano delle finalità estorsive sottese alla violenza stragista.

E' chiaro che la prova di forza serviva ad esercitare una pressione intimidatoria sullo Stato, ma non era fine a sé stessa o sorretta da intenti puramente ritorsivi o di vendetta. Meno che mai dopo che prevalse l'opzione di cambiare target, puntando ai monumenti o a mete di attrazioni turistica per costringere lo Stato a venire a patti.

Ed anche sul significato che va attribuito alla finalità di costringere lo Stato a venire a patti, non può che rinviarsi alle considerazioni già spese per confutare una ricorrente obbiezione difensiva – assente per la verità nell'atto di appello della difesa di BAGARELLA – secondo cui, se lo scopo delle stragi era di indurre qualche rappresentante dello Stato o della politica a farsi avanti per negoziare, allora vuol dire che ancora non si era instaurata alcuna trattativa.

In realtà, gli strateghi dello stragismo confidavano nell'efficacia di quella strategia proprio perché era esattamente ciò che era avvenuto in precedenza. E, come dice BRUSCA, occorreva spingerli a tornare a trattare.

E non diversamente deve dirsi per le esternazioni di RIINA captate attraverso le microspie del carcere di Milano Opera.

Secondo l'appellante non si coglie nelle parole di RIINA alcuna traccia dell'intento di aprire un negoziato, ma solo di andare allo scontro per imporre con la forza la propria volontà.

Ma il punto è che non era una forza cieca e insensata quella che si sprigionava dagli attentati messi in atto e da quelli progettati da RIINA. Il piano stragista s'inscrive a pieno titolo in una logica che è di tipo estorsivo: esercitare una pressione formidabile sullo Stato per strappargli concessioni che altrimenti non avrebbe fatto.

Dopo di che si può pure concedere che l'atteggiamento di RIINA non si confaceva alla logica di una trattativa nell'accezione comune del termine, che postulerebbe la disponibilità a reciproche concessioni e quindi anche a negoziare le proprie pretese. Ma era comunque del tutto congruo ad una logica di intimidazione violenta che pervadeva il disegno stragista, alla logica cioè di un ricatto allo Stato. Ed è questo che conta ai fini della consumazione di un reato come quello per cui qui si procede, che non è l'inesistente reato di trattativa, bensì quello previsto dall'art. 338, c.p. di minaccia a corpo politico dello Stato.

E a certificare che fosse proprio questa la finalità della violenza stragista sono proprio le parole pronunciate da RIINA nella conversazione intercettata il 18 agosto 2013, quando a LO RUSSO svela che, per ottenere quello che Cosa Nostra pretendeva, **al Governo doveva vendere morti** (“... *io o' guviernu c'è vinniri (inc.) muorti c'è vinniri, o' guviernu muorti c'hannu a dari.. ...tant'è vero... che io né i me' cugnati o me' cugnatu... ci rissi comu facieva, comu un facieva...*”).

E' una metafora terribile ma che recupera il senso di quel sinallagma che a torto l'appellante non ritiene si possa cogliere nelle esternazioni di RIINA (il sinallagma inteso come scambio, sia pure coatto, tra accoglimento delle richieste di Cosa Nostra e la rinuncia a fare altri morti).

Quanto alla negazione esplicita da parte di RIINA di avere mai trattato con chicchessia, anche questo argomento è fallace.

La frase pronunciata da RIINA nella conversazione intercettata il 10 ottobre 2013 (“**...*Riina fù trattatu ... no chi Riina trattava ... fù Riina trattatu ... vui atri trattaovu a Riina...***”) coincide con quella riportata dall'agente BONAFEDE, per averla captata dalla viva voce dello stesso RIINA in una pausa d'udienza il 31 maggio 2013 (“***io non cercavo a nessuno, erano loro che cercavano a me***”): e prova il contrario di quanto asserito dall'appellante, perché sta a significare che furono altri che presero l'iniziativa di sollecitare l'apertura di un dialogo, andandolo a cercare. Ed è vero che RIINA non trattò, nel senso che non negoziò né mostrò alcuna apertura ad

un possibile negoziato ma si limitò a dettare le proprie condizioni: che era il modo a lui più congeniale di “trattare”.

Obbietta ancora l'appellante che nelle esternazioni oggetto delle intercettazioni ambientali in carcere, il RIINA si riferisce a BAGARELLA sempre e solo come esecutore di reati, anche di particolare gravità come la strage di Capaci; e mai come incaricato di svolgere per suo conto una trattativa.

Ora, è pacifico che RIINA non diede incarico a nessuno di trattare per suo conto, nel senso che, come lui stesso afferma, *...Riina fù trattatu ... no chi Riina trattava ... fù Riina trattatu ... vui atri trattaovu a Riina....* E non aveva nulla da trattare, non essendo negoziabili le sue condizioni per porre fine alla violenza stragista. Al più, una piena delega a fare da intermediario, conferita a chi già s'era proposto in tale veste (come Vito CIANCIMINO).

Ma il dato saliente che si ricava dalle esternazioni carpite a RIINA, per la parte che concerne i riferimenti al BAGARELLA, è che egli vedeva in suo cognato il più sicuro punto di riferimento per portare a compimento le azioni più eclatanti e imprese difficili come quella di Capaci, una sorta di sua longa manus [*“..Poi pigghiavu a me' cugnatu (sussurra) (inc.) tu si' responsabile ri sta situazione ri dduocu... i responsabili c'erano ah?... .e senza parrari cu nuddu picchi... iddu (sussurra) (inc.) quasi quasi iddu sbagliò (inc.) sistimò tutti cuosi perfetti”*]. E anche nelle discussioni interne a Cosa Nostra sulla decisione di uccidere FALCONE, rispetto a cui RIINA pronuncia anche una frase inquietante a proposito di una verità da tenere segreta, poteva contare sulla presenza di suo cognato [*“.....Brusca Giovanni, n'avutru disonorato, nasciu 'nfamuni... Totò Cancemi rici: amu a 'nventari a, a morte ri Falcone... ma chi c'ha a 'nventari ci rissi... (inc.) Ci rissi: si u sannu a cosa è finita, un amu discurriri, un c'è niente ri discutere (inc.) iddi u sannu, sono disgrazie della vita (inc.) cchiù che pari... quali chiacchierare, quale... 'nfunnu, 'nfunnu, c'hannu statu ottu iuorna ri, ri, ri arrivare qua u fatto ri ddà rintra... c'annu statu ottu iuorna, c'è me' cugnatu, c'è chiddu, c'è chiddu...”*].

Ciò conferma, e al contempo spiega, il ruolo che, senza contrasti e rimostranze da parte di alcuno, venne riconosciuto a BAGARELLA all'indomani dell'arresto di RIINA,

quando nessuno degli altri capi di Cosa Nostra ebbe nulla da obiettare a che BAGARELLA partecipasse alle riunioni che si tennero per decidere il da farsi e interloquisse con grande autorevolezza sulle scelte strategiche dell'organizzazione.

9.1.2.- E qui veniamo al più debole degli argomenti difensivi riproposti con l'atto d'appello, con il quale si eccepisce che la presenza di BAGARELLA si sarebbe materializzata sulla scena dei fatti di causa solo all'indomani dell'arresto di Salvatore RIINA.

Intanto, non è vera la premessa da cui si dipana il ragionamento che vorrebbe approdare alla dimostrazione che BAGARELLA non diede alcun concreto apporto alla trattativa perché sarebbe intervenuto per così dire a giochi fatti.

Nella ricostruzione della vicenda relativa alla trattativa CIANCIMINO-ROS, per la quale non può che rinviarsi qui al precedente e apposito capitolo, un momento tipico è quello del fermo che RIINA avrebbe ordinato nell'esecuzione dei tanti attentati già decisi o addirittura in itinere ai danni di politici o investigatori o esponenti delle istituzioni, perché attendeva l'esito della trattativa già avviata con quelli che riteneva essere emissari dello Stato.

E BAGARELLA è presente e artefice di fatti delittuosi o di progetti di attentati, come l'attentato a GERMANA', l'omicidio di Ignazio SALVO, l'attentato (progettato) all'on. MANNINO, tutti di rilievo strategico e dislocati a cavallo del fermo predetto, che rientrano nella strategia di attacco allo Stato e di regolamento di conti varato da RIINA già alla fine del '91, inizio del '92 (anche l'eliminazione di Vincenzo ALCAMO potrebbe essere stata originata da un dissenso insorto con RINA, ancorché non ostentato, sulla strategia stragista secondo quanto parrebbe evincersi dalla testimonianza del collaboratore di giustizia PALMERI Armando<sup>565</sup> fu testimone

---

<sup>565</sup> Cfr. deposizione di PALMERI Armando, udienza del 18.05.2020. Il teste ha confermato che il secondo incontro con esponenti dei servizi di segreti che volevano coinvolgere LACAMO in una serie di attentati con l'obiettivo di destabilizzare lo Stato avvenne un paio di mesi dopo il primo (che colloca gennaio-febbraio del '92), e comunque prima della strage di Capaci, avvenuta la quale capirono che quella strategia eversiva di cui si era parlato in quegli incontri, era

oculare di una serie di incontri del MILAZZO, l'ultimo dei quali nel luglio '92, due settimane prima che venisse ucciso, con alcuni esponenti dei servizi segreti; e, pur non avendo partecipato a quegli incontri, in quanto addetto a compiti di vigilanza sui luoghi, tuttavia raccolse le confidenze del capo mandamento di Alcamo).

Una presenza ed un ruolo che, valutati alla luce della vicinanza e della fiducia assoluta che lo legavano al capo di Cosa Nostra, fanno presumere che BAGARELLA fosse pienamente edotto e compartecipe delle scelte strategiche e dei piani di suo cognato. E infatti Giovanni BRUSCA – già nel processo di Firenze ma lo ha ribadito anche nel presente processo - lo indica come uno dei pochissimi esponenti di vertice di Cosa Nostra che era al corrente della vicenda del papello, ovvero dei contatti che RIINA aveva con emissari della politica o delle istituzioni<sup>566</sup>.

Detto questo, le riunioni e le discussioni e i contrasti che si susseguirono all'indomani dell'arresto di RIINA per decidere se proseguire sulla linea da questi tracciata o stare fermi in attesa degli sviluppi, o addirittura cambiare rotta, secondo i diversi orientamenti emersi in quello scorcio iniziale del '93, con momenti di fibrillazione che portarono anche a gravi incomprensioni e a un momentaneo raffreddamento dei rapporti tra BAGARELLA e BRUSCA, (accusato di essere un "miserabile" perché attraverso GRAVIANO era giunta al BAGARELLA sentore che BRUSCA fosse d'accordo con Raffaele GANCI e il gruppo degli indecisi, renitenti a stragi e azioni eclatanti) costituiscono un momento tipico per i successivi sviluppi. E BAGARELLA vi partecipò con un ruolo e un'incidenza assolutamente decisivi, propugnando con

---

iniziata: «*lo capimmo che questa strategia era stata messa in atto e lui commentò, ma rivolgendosi ai mafiosi, dice: "Ma chisti su pazzi", questi sono pazzi, "dobbiamo vedere in seguito quando incominciano a piovere gli ergastoli poi cosa succede". Non occorre avere un grande acume per capire che si andava verso la fine o comunque a conseguenze gravissime per Cosa Nostra*».

<sup>566</sup> Cfr. pag. 1331 della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Firenze del 13.02.2001, cit.: «In una di queste riunioni fu presente anche Leoluca Bagarella e parlarono della trattativa con lo Stato che Riina aveva in corso. Bagarella si mostrò a conoscenza di questa trattativa mentre il Provenzano mostrò di non saperne nulla» (***"Bagarella era al corrente della trattativa. Il Provenzano, o se perché realmente non sapeva niente, o faceva finta di cascare dalle nuvole come sua abitudine, diceva che non sapeva niente"***).

forza e riuscendo ad imporre la linea della continuità con la strategia già intrapresa (da tutta l'organizzazione) prima che RIINA fosse arrestato.

Ed anche in seguito, BAGARELLA non cessò di essere tra i più strenui fautori della strategia stragista, come rammentano (oltre a LA BARBERA, BRUSCA e SINACORI, che lo indicano come il più accanito animatore e orchestratore della campagna stragista), DI FILIPPO Pasquale, Salvatore CUCUZZA (a dire del quale, già dopo l'attentato a COSTANZO, BRUSCA aveva suggerito a BAGARELLA che era meglio fermarsi, ma BAGARELLA era deciso a continuare con stragi e attentati per costringere lo Stato a venire a patti, sebbene anche PROVENZANO fosse contrario<sup>567</sup>) e Giuseppe FERRO<sup>568</sup>

Ebbene, la prosecuzione di quella linea significava e comportò la reiterazione della minaccia, per la parte che concerneva la condotta ascrivibile agli autori del reato. E pertanto, se fosse vero che BAGARELLA era rimasto assente fino a quel momento – e non lo è per l'ovvia ragione che se non fosse stato pienamente edotto e compartecipe delle scelte e dei piani del cognato, non avrebbe potuto trascinare gli altri, con tanta determinazione e convinzione, a proseguire il cammino intrapreso – , la sua partecipazione a partire dalla fase in cui si decise il da farsi e fu l'opzione stragista, di

---

<sup>567</sup> Cfr. pag. 3989-3990 della sentenza di primo grado: “...lui mi racconta, per quanto riguarda Costanzo, quindi quell'attentato fallito, mi disse che dopo il fallimento suggerisce a Bagarella di andare via, di non provare altre situazioni di quel genere.. ... invece lui continuò, come si dice, mi ha lasciato sbattere. E' andato avanti per il suo progetto, che era appunto quello di continuare quella linea di attacco frontale alle Istituzioni, che alla fine il fine era sempre quello, cercare sempre di arrivare a scendere a patti con lo Stato... ..il suo progetto era che così, sicuramente, sarebbe arrivato qualche cosa. Quindi continuava”) e ciò nonostante anche Provenzano fosse contrario a proseguire con le stragi (“..a questo tipo di strategia era contrario.. ... Me lo ha detto espressamente Bagarella, anzi, chiamandoli miserabili, perché non dividevano questo andare avanti allo sbaraglio.. ... quindi c'erano dei contrasti abbastanza seri con Provenzano. Invece, Bagarella riteneva che così otteneva qualcosa, quindi era certo... la voleva portare avanti perché ci credeva a questo progetto”.

<sup>568</sup> Questi rammenta che fu proprio BAGARELLA nel corso di una riunione a Bagheria intorno al 10 giugno del'93 e quindi dopo la strage di via dei Georgofili, a invitarlo a dare una mano per organizzare un attentato a Bologna (dove il collaborante aveva dei parenti); e aggiunse che “volevano” che facesse molto rumore (“vonnu che facemu scrusciu”), suscitando una reazione accorata di FERRO che si permise di opporgli che nei paesi andavano tutti dietro a Cosa Nostra, e fino a quando si ammazzavano magistrati e poliziotti o carabinieri nessun obbiettava alcunchè; ma le uccisioni indiscriminate di vittime innocenti, soprattutto se a morire fossero bambini, avrebbero comportato una caduta verticale di consensi (“Ma come morunu picciriddi unni po' viriri chiù nuddu, unni amo a finire cu sta cosa?”).

cui lui stesso era strenuo fautore, a prevalere, ciò sarebbe comunque più che sufficiente ad integrare un concorso pieno alla realizzazione del reato per cui qui si procede, non foss'altro per avere il BAGARELLA rafforzato e rinvigorito il proposito originario dell'azione di ricatto allo Stato, facendosi altresì promotore della sua prosecuzione.

*Ancora sul ne bis in idem.*

E proprio alle condanne definitive riportate dal BAGARELLA nei processi per le stragi, e segnatamente quella inflitta dalla sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta (nel processo per la strage di Capaci) e quella inflitta con la sentenza della Corte di Assise di Appello di Firenze (n. 4/01 del 13.02.201), si è riportato nel reiterare, preliminarmente, l'eccezione di *ne bis in idem*, sotto il profilo che il presente processo costituirebbe una replica di quelli citati, essendo i fatti qui contestati al BAGARELLA sovrapponibili o addirittura ricompresi come parte integrante di quelli già giudicati in via definitiva. E viene invocata quindi, a sostegno dell'eccezione (che per la verità la difesa non aveva più coltivato nella discussione di primo grado), Cost. n. 200 del 2016 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p., per contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione all'art. 4 Prot. n. 7 CEDU “nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza della sussistenza di un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale”) e l'art. 84, c.p. in tema di reato complesso.

In particolare, l'appellante chiede che venga riconosciuta la preclusione de *ne bis in idem* quanto meno in relazione ai fatti che ricadono entro l'orizzonte temporale coperto dal giudicato sulle stragi del '93, cogliendo una contraddizione nel ragionamento del giudice di prime cure che, a riprova della diversità dei fatti qui in contestazione rispetto a quelli già giudicati, adduce che la minaccia si sarebbe protratta anche dopo gennaio '94<sup>569</sup>.

---

<sup>569</sup> Il passaggio incriminato si legge a pag. 4633 della sentenza impugnata: « A riprova di ciò, d'altra parte, v'è anche il fatto oggettivo che l'azione diretta alla minaccia nei confronti del Governo è proseguita anche dopo ed indipendentemente dall'esito delle stragi del 1993, tanto che, anzi, come prima detto, è stata contestata in questa sede la minaccia rinnovata nei confronti del Governo Berlusconi che ebbe ad insediarsi soltanto nel maggio 1994 e, quindi, quasi un anno dopo le

Ma, pur dovendosi dare atto dell'incongruenza stigmatizzata (poiché la minaccia in pregiudizio del Governo BERLUSCONI è in effetti un distinto reato ancorché omogeneo al precedente e in continuazione) l'eccezione va nondimeno disattesa, per tutte le (altre) condivisibili ragioni dettagliatamente esposte in sentenza, e con le precisazioni che seguono.

Del tutto infondato è il richiamo all'art. 84, c.p.p. la cui *ratio* è ispirata al principio del *ne bis in idem* sostanziale e che nella formulazione consacrata nel diritto vivente, configura un'applicazione specifica del principio di specialità, quale criterio che regola il concorso apparente di norme. Sicché, per stabilire se una fattispecie di reato possa ritenersi già ricompresa in altra come suo elemento costitutivo o come circostanza, così da determinarne l'assorbimento nella fattispecie più ampia che la ricomprensione, occorre che si mettano a raffronto le fattispecie nella loro astratta configurazione, così come forgiate dalle rispettive norme incriminatrici.

E sotto questo profilo, non potrebbe essere più netta la differenza tra le rispettive condotte, incentrata l'una (art. 422 c.p.), nel compimento di atti che, in sé violenti (nella fattispecie aggravate, che sono disegnate come reato aggravato da un evento di danno effettivo, qual è la morte di una o più persone) o meno (come può accadere nella fattispecie base, non aggravata dalla morte di alcuno) sono comunque connotati in sé o nel loro insieme, dall'idoneità a determinare una situazione di concreto pericolo per la pubblica incolumità; l'altra (art. 338, c.p.), sulla condotta di violenza o di minaccia qualificata dall'essere diretta a impedire (in tutto o in parte) o a turbare l'attività di un corpo politico o amministrativo o giudiziario: condotte entrambe teleologicamente orientate, ma verso risultati oggettivamente diversi; come radicalmente diversi sono i beni rispettivamente tutelati.

---

stragi di Firenze, Milano e Roma del 1993, ma anche alcuni mesi dopo la tentata strage dello stadio Olimpico di Roma del gennaio 1994.

E sarebbe del tutto illogico ritenere assorbita nei fatti per i quali è intervenuta già condanna commessi sino al gennaio del 1994 anche l'autonoma condotta di minaccia nei confronti del Governo che si è protratta oltre tale data ed, anzi, è stata specificamente rinnovata nei confronti di un nuovo Governo insediatosi, come detto, soltanto nel maggio 1994».



Deve quindi convenirsi che oggetto del presente processo così come della formulazione dell'art. 338, c.p. sia una distinta e ulteriore condotta, non necessariamente ricompresa in quelle realizzative delle stragi del '93, pur riconducibili all'azione (e alla strategia) dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, ma che sono state semmai una conseguenza della minaccia originariamente rivolta al Governo AMATO e poi a quello CIAMPI. Una minaccia che non sarebbe stata credibile o si sarebbe esaurita se gli autori non si fossero dimostrati, a fronte al mancato accoglimento delle loro richieste, capaci di attuarla fino alle estreme conseguenze e, attuandola, di rinnovarla.

Tale considerazione ci riporta al concreto svolgimento dei fatti e quindi alle condotte da porre a raffronto, per stabilire se ricorra l'eccezione *ne bis in idem*, nella loro dimensione empirica, come giustamente rammenta lo stesso appellante. Il quale, però, nell'invocare la sentenza della Cost. 200/2016 dimentica che tale pronuncia ha sì innovato il diritto vivente per conformarlo al *dictum* della Corte di Strasburgo sull'interpretazione dell'art. 4 del Prot. n. 7 aggiunto alla Convenzione Europea; ma solo nel senso che l'ipotesi del concorso formale di reati, che presuppone un'effettiva pluralità di reati originati da una stessa condotta (in quanto questa violi anche in temi diversi, diverse disposizioni incriminatrici o più volte la medesima disposizione) e non un concorso apparente di norme, non è di per sé ostativa all'operatività del principio del *ne bis in idem*: fermo restando che va dimostrata l'effettiva identità del fatto per cui si procede rispetto a quello già giudicato, e intendendo il concetto di fatto nella sua accezione storico-naturalistica.

In altri termini, la circostanza che una medesima azione od omissione abbia violato più disposizioni di legge non esclude, ma neppure impone inderogabilmente che si debba ravvisare un medesimo fatto (sempre ai fini dell'eventuale *ne bis in idem*, e quindi nell'accezione propria di fatto storico-naturalistico e non in relazione ai suoi connotati squisitamente giuridici, quali possono essere la natura del reato, il bene giuridico tutelato, o l'evento in senso giuridico). Occorre accertare le peculiarità del fatto storico, che può presentare, rispetto a uno o a entrambi i reati formalmente concorrenti,

elementi naturalistici ulteriori rispetto alla condotta dell'agente, siano essi costituiti dall'oggetto fisico di quest'ultima, ovvero *anche* dalla causale e dall'evento.

Non a caso proprio nella fattispecie che aveva dato origine alla pronunzia della Consulta, la Suprema Corte di Cassazione ha escluso l'applicabilità del divieto di *ne bis in idem* in considerazione del fatto che il processo nei confronti degli stessi imputati e per le medesime condotte già irrevocabilmente giudicate aveva ad oggetto differenti persone offese.

Ai fini della preclusione, dunque, l'identità del fatto deve essere valutata raffrontando ciò che è stato concretamente oggetto del giudicato già formatosi e il fatto oggetto della nuova contestazione.

Ma viene altresì ribadito che “La preclusione connessa al principio del *ne bis in idem* opera, ove il reato si ponga in concorso formale con quello oggetto del secondo giudizio, nel solo caso in cui sussista l'identità del fatto storico, inteso sulla base della triade condotta-nesso causale-evento (Cass., Sez. IV, n. 54986 del 24 ottobre 2017. E nella fattispecie, la Corte, proprio richiamando i principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2016, ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva escluso la preclusione stabilita dall'art. 649 cod. proc. pen. In riferimento al reato di incendio colposo, cagionato mediante la realizzazione di un abusivo allacciamento alla rete elettrica, a carico di imputata già giudicata per il delitto di furto aggravato, contestato come commesso mediante il medesimo allacciamento abusivo).

L'appellante cita una recente decisione della Suprema Corte di Cassazione che in conformità al *dictum* del giudice di legittimità delle leggi ha riconosciuto l'improcedibilità dell'azione penale per *ne bis in idem* nei riguardi dell'imputato di bancarotta fraudolenta per distrazione che era stato già condannato in un separato processo per gli stessi fatti contestatigli a titolo di appropriazione indebita.

Ma il precedente richiamato sembra essere un caso tipico di riqualificazione giuridica del medesimo fatto storico; e comunque altri precedenti, ancora più recenti, attestano la prudenza con cui la giurisprudenza di legittimità, conformemente del resto alle

valutazioni espresse dalla Consulta, ha valutato la sussistenza del *ne bis in idem* in ipotesi di concorso formale (cfr. Cass., Sez. V, 26 novembre 2021, n. 1835: “In tema di *ne bis in idem*, il precedente giudizio per il reato di false comunicazioni sociali non preclude, ai sensi dell’art. 649 c.p.p., secondo l’interpretazione data dalla sentenza della Corte cost. n. 200 del 2016, l’esercizio dell’azione penale per il reato di bancarotta impropria da reato societario”. E in motivazione, la Corte ha precisato che l’aggravamento o la determinazione del dissesto determinano la differenza strutturale tra il fatto storico-naturalistico del reato di cui all’art. 223, comma 2, n. 1 l.fall. e quello oggetto del reato di false comunicazioni sociali).

Ciò posto, il dato saliente da tenere presente è che, anche nell’ipotesi di concorso formale, sempre che di questo ricorrano i presupposti (v. *infra*), il fatto da valutare ai fini dell’eventuale preclusione da *ne bis in idem* non può essere circoscritto alla sola azione od omissione, ma deve intendersi comprensivo dell’intera triade predetta, e cioè nell’insieme di condotta-nesso causale-evento, intesi tutti nella loro dimensione empirica: e quindi, comprensivo dell’accadimento materiale consistito nella modificazione della realtà prodotta o indotta dal comportamento dell’agente.

E se è vero che non è l’evento in senso giuridico, o la mera conformazione normativa a dover decidere della sussistenza o meno della preclusione sotto il profilo del riconoscimento dell’identità del fatto, il medesimo schema ricostruttivo deve valere anche quando le fattispecie a confronto riguardino reati di mera condotta, o l’uno materiale e l’altro formale.

Ora non v’è dubbio che l’accadimento materiale che campeggia nei fatti in contestazione, rispetto a quelli già giudicati dalle Corti fiorentine, è completamente diverso.

Nel reato oggetto del presente giudizio esso consiste nel potenziale effetto perturbatore delle libertà del Governo della Repubblica di determinarsi nelle proprie scelte e nell’esercizio delle proprie prerogative istituzionali prodotto attraverso la (originaria) condotta di minaccia, prima e a prescindere dalle stragi poi effettivamente consumate. Un accadimento, (quello del potenziale perturbamento della libertà di

autodeterminazione dell'autorità di Governo) che, nei fatti già giudicati, è solo adombrato sullo sfondo del possibile o più probabile movente della violenza stragista. Ma nei reati di strage già giudicati, l'accadimento materiale, anche a non voler considerare gli eventi di morte, in quanto assunti come elementi circostanziali e come tali non idonei a precludere l'operatività del ne bis in idem è consistito nella situazione di concreto pericolo per la vita e l'integrità fisica di una pluralità indeterminata di persone (id est, la collettività) determinato dagli specifici atti compiuti e quindi configurato, il pericolo, come prodotto di una condotta di violenza devastatrice e non di mera minaccia. Mentre la condotta, a tutto concedere, e volendo ravvisare nella violenza messa in atto anche una carica d'intimidazione e quindi di minaccia, coprirebbe solo un segmento attuativo dell'iter di realizzazione del reato per cui qui si procede, giacché la minaccia che si contesta è quella correlata alle richieste avanzate prima e a prescindere dalle stragi (a parte la ulteriore minaccia che sarà reiterata dopo l'insediamento del Governo BERLUSCONI) e quindi ad una condotta alla quale l'imputato BAGARELLA, per le ragioni già esposte, non fu affatto estraneo.

L'appellante rimarca ancora che già le stragi di Capaci e via D'Amelio, e comunque gli attentati di Firenze, di Roma e di Milano, avevano in sé quella finalità di estorsione che è divenuta nel presente processo oggetto di autonoma e specifica contestazione a sensi degli artt. 338-339 c.p.p.

Ma non può che ribadirsi che quella specifica finalità ricattatoria è parte integrante della condotta qui in contestazione e si lega a fatti che non erano e non furono mai oggetto di contestazione nei processi definiti a Caltanissetta o a Firenze, emergendo in particolare al processo di Firenze, ma solo a conclusione dell'istruzione dibattimentale, quale probabile antifatto, ed anche come possibile e persino più probabile movente delle stragi commesse.

Ma la finalità cui si dava risalto come causale dei fatti in contestazione era piuttosto quella tipicamente eversiva (e infatti si contestava l'aggravante della finalità di eversione dell'ordine democratico di cui all'art. 1, l. 6.2.1980, nr. 15, in sinergia con la finalità dell'agevolazione mafiosa) di affermare sul territorio nazionale l'autorità di

Cosa Nostra in contrapposizione a quella dei poteri dello Stato legittimamente costituiti, evidenziando come, in particolare gli attentati di Firenze e quelli di Roma e Milano del 27-28 luglio 1993, perseguissero “perseguendo lo specifico intendimento di imporre una strategia diretta a contrastare provvedimenti legislativi ed amministrativi a favore dei collaboratori di Giustizia ed in materia di regime carcerario, e quindi di affermare sul territorio nazionale l’autorità di cosa nostra in contrapposizione a quella dei poteri dello Stato legittimamente costituiti”.

Le stragi quindi come risposta violenta e a carattere, allo stesso tempo, ritorsivo e intimidatorio, a provvedimenti legislativi e amministrativi che nuocevano agli interessi di Cosa Nostra, e non per dare corso ad una minaccia già avanzata e per indurre lo Stato a riprendere il filo di quella che i vertici mafiosi riteneva essere stata una trattativa interrottasi perché le richieste a suo tempo avanzate erano state giudicate eccessive.

E BAGARELLA non è stato qui giudicato una seconda volta per la sua partecipazione alle stragi - che rileva semmai come prova della sua condivisione della decisione del RIINA di ricattare lo Stato dettando alcune condizioni per porre fine alle stragi – come è vero che nel processo celebrato dalle Corti fiorentine non è stato concretamente giudicato per la minaccia qualificata per cui qui si procede, e cioè per una condotta più articolata, iniziata prima e proseguita anche dopo le stragi, e che non fu contestata e non poteva quindi formare oggetto di contestazione per una semplice e persino banale ma insuperabile ragione pratica, che il giudice di prime cure, in poche e condivisibili battute, riassume (v. pag. 4997) nei termini che seguono: «nessuna norma, neppure costituzionale e sovranazionale, impone che si proceda per tutti i reati nello stesso processo, né tanto meno richiede la contemporaneità dei diversi processi seppur eventualmente connessi, che, per fattori occasionali, possono ciascuno avere tempi non conciliabili nella definizione delle diverse vicende procedurali».

*Sull’aggravante di cui all’art. 339, comma 2 c.p. e i suoi riflessi sulla prescrizione*

In estremo subordine, l’appellante invoca la prescrizione, censurando la sentenza impugnata per avere applicato le circostanze aggravanti di cui all’art. 339, comma 2

c.p., quella che fa schizzare la pena da tre a quindici anni di reclusione se la violenza o la minaccia è commessa da più di dieci persone, anche senza armi.

Sulla base di una pacifica giurisprudenza di legittimità, poiché la ratio dell'inasprimento sanzionatorio previsto per tutte le circostanze aggravanti contemplate dall'art. 339 risiede nella maggiore capacità d'intimidazione che nei fatti tipizzati dagli artt. 336-338 si sprigiona dai mezzi impiegati o dalle modalità della condotta (come appunto il fare uso di armi, o l'essere la minaccia o la violenza commessa da più persone riunite, distinguendosi l'ipotesi in cui siano armate, e in tal caso è sufficiente che siano più di cinque persone, di cui anche una sola armata; da quella in cui a commettere il fatto siano più di dieci persone, pur senza uso di armi), presupposto indefettibile, nel caso in cui l'aggravante sia dovuta al numero degli autori del reato, è la presenza simultanea del numero di persone richieste nel momento e nel luogo in cui si attua la minaccia o la violenza.

Si sostiene che, di regola, solo la presenza simultanea di più persone (ovvero, più di cinque persone, ove si faccia uso di armi, o di più di dieci persone, anche senza uso di armi) implementa significativamente il potenziale d'intimidazione della condotta, perché la vittima, posta dinanzi all'evidenza di una pressoché inevitabile soccombenza, trovandosi a dover fronteggiare la violenza o la minaccia portata da un certo numero di persone (almeno sei) e con armi o da una moltitudine di persone (anche senza armi), ne subisce una coazione maggiore. E non dovrebbe trarre in inganno che la formulazione letterale della norma contempli il presupposto della simultanea presenza nella prima ipotesi, e non lo ripeta per la seconda, stante l'identità di ratio dell'inasprimento sanzionatorio nelle due possibili evenienze.

L'unica differenza cui la norma sembrerebbe dare risalto è che il maggior numero della seconda ipotesi compensa l'eventuale assenza di armi.

Tale ricostruzione parrebbe rispettosa della decisione con cui le SS.UU. hanno risolto il contrasto di giurisprudenza che verteva in tema di estorsione, e per effetto del richiamo operato dall'art. 629, comma 2 c.p. alle aggravanti contemplate il reato di rapina (tra cui quella del fatto commesso da più persone riunite). Infatti, Cass. SS.UU.

21837 del 2012 ha statuito che è necessaria la contemporanea presenza di più persone nel luogo ed al momento in cui si eserciti la violenza o la minaccia, sul rilievo che a tale conclusione inducono sia l'interpretazione letterale, rispettosa del principio di legalità nella duplice accezione della precisione – determinatezza della condotta punibile e divieto di analogia in malam partem – come anche il criterio logico-sistematico fondato sulla ratio dell'aggravante risiedente nel maggiore effetto intimidatorio della condotta con conseguente minorata possibilità di difesa della vittima.

Va detto però che almeno uno dei due criteri orientativi valorizzati dalle SS.UU., quello dell'interpretazione letterale, non è altrettanto calzante, perché mentre in tema di estorsione (e rapina) si parla puramente e semplicemente di più persone riunite, l'art. 339, comma 2, come già segnalato, declina il presupposto dell'essere le persone riunite al momento della commissione del fatto in relazione all'ipotesi che si tratti di più di cinque persone, richiedendo solo in tal caso anche l'uso di armi (così come è richiamato espressamente il requisito dell'essere più persone – e quindi almeno due – “riunite” perché sia inverata l'aggravante di cui al primo comma dello stesso art. 339); mentre è sostenibile la tesi che nell'altra ipotesi, quella che fa riferimento a più di dieci persone, senza richiedere espressamente che siano altresì “riunite”, il numero di persone da cui proviene la minaccia – avendo la vittima contezza – è tale da assicurare di per sé un il maggiore effetto intimidatorio.

Ma in ogni caso, il principio che postula in entrambe le evenienze il requisito della simultanea presenza varrebbe per i reati comuni, ovvero che non siano commessi in un contesto associativo qualificato. Perché, come ha precisato la giurisprudenza di legittimità successiva al richiamato intervento delle SS.UU., sempre in tema di estorsione, quando invece il fatto è commesso nell'ambito e nell'interesse di un'associazione di tipo mafioso, il requisito della simultanea presenza di più persone, necessario per configurare l'aggravante delle *più persone riunite*, deve essere individuata in relazione ai plurimi momenti in cui viene effettuata la richiesta estorsiva ed alla pluralità dei soggetti che intervengono a contattare la persona offesa,

esplicitando la natura collettiva della richiesta proveniente da più soggetti appartenenti al gruppo criminale (Cass. 19 gennaio 2017 n. 6272, CORIGLIANO).

In questo caso è pacifico non solo che la minaccia (di compiere ulteriori delitti eclatanti, se non fossero state accolte le richieste di Cosa Nostra) provenisse dai vertici mafiosi (e poco importata che la decisione sia stata assunta nel corso di un'unica riunione o sia stata frutto di una deliberazione a formazione progressiva, passata attraverso una successione di incontri e riunioni più ristrette); ma è pacifico altresì che la vittima abbia avuto contezza di tale provenienza. E ciò risulta, per ciò che concerne il Ministro CONSO, dalle audizioni dinanzi alla Commissione parlamentare; e per il Presidente del Consiglio CIAMPI dalle annotazioni delle sue agende (come, a seguito di un colloquio che aveva avuto dopo la strage di Firenze con il Direttore della D.I.A. Giuseppe DE GENNARO, l'annotazione del 24 giugno 1993: “*sostanzialmente fiducioso. I vari attentati, da quelli in Sicilia dello scorso anno a Firenze sono della stessa matrice (confermo tecniche e informativa). Continuare nella linea di fermezza”). Ed ancora più calzante al caso di specie è la richiamata pronunzia di legittimità se si considera che l'organizzazione mafiosa per veicolare la sua minaccia si è avvalsa anche dell'opera di intermediari.*

La sentenza CORIGLIANO ha infatti statuito che non possa essere negata la sussistenza dell'aggravante in questione “solo perché la richiesta sia fatta ad intermediari ovvero in presenza di singoli soggetti essendo sempre evidente che la vittima è chiamata ad effettuare un pagamento non dovuto a vantaggio di una cosca o di un gruppo di affiliati i quali esercitano in concreto un maggior effetto intimidatorio che è proprio l'evento di maggior pericolo e danno tutelato dalla contestata circostanza”.

Tale giurisprudenza, oggetto di specifico e pertinente richiamo da parte del primo giudice (pagg. 5.200-5.201) è stata totalmente ignorata all'appellante. Così come sono stati ignorate le considerazioni svolte dal primo giudice a ulteriore supporto della soluzione adottata. In particolare, che i vertici dell'associazione mafiosa da cui proveniva la minaccia, tenuto conto della composizione degli organismi di vertice,



erano già in numero superiore a dieci persone anche se solo alcune sono state identificate e si è proceduto contro di loro; mentre altre sono state identificate solo successivamente (come Giuseppe GRAVIANO, che ha beneficiato dell'acquisito provvedimento di archiviazione per intervenuta prescrizione), o sono in corso di identificazione.

Dalla sussistenza dell'aggravante in questione discenda che è altresì immune da censure il calcolo della prescrizione effettuato dal giudice di prime cure.

E il termine, pari trent'anni, non è decorso, assumendo novembre del '93 come epoca di consumazione del reato di minaccia (ossia volendo escludere che la pendenza delle richieste cui era correlata la minaccia implicasse la pendenza della stessa minaccia e quindi il protrarsi della stessa condotta criminosa), per ciò che concerne il reato commesso in pregiudizio dei Governi AMATO e CIAMPI.

## **9.2.- La posizione di CINA' Antonino.**

L'appello proposto nell'interesse di CINA' Antonino è infondato, fatta eccezione per il **motivo quindicesimo**, che attiene alle statuizioni civili, per le ragioni e con le precisazioni che seguono.

9.2.1.- CINA' Antonino è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 338 c.p. per avere concorso alla sua realizzazione prestandosi a fare da intermediario dell'interlocuzione avviata da MORI per il tramite di Vito CIANCIMINO, e quindi da ambasciatore – come lo definiva lo stesso CIANCIMINO – nelle due direzioni, e cioè *facendo da tramite prima tra Vito Ciancimino e Salvatore Riina per recapitare a quest'ultimo la sollecitazione alla "trattativa" pervenuta al Ciancimino dai Carabinieri e, poi, facendo ancora da tramite tra Salvatore Riina e Vito Ciancimino per recapitare a quest'ultimo la risposta del Riina consistente nelle condizioni ineludibili dallo stesso poste per cessare la contrapposizione totale con lo Stato e, quindi, le stragi.*

Nulla gli è contestato in ordine alla vicenda della minaccia al Governo BERLUSCONI, nella quale in effetti non risulta che abbia avuto alcun ruolo. E di ciò ha correttamente tenuto conto il giudice di prime cure che, nel quantificare la pena da irrogare al CINA', a differenza che per gli altri coimputati che rispondevano anche del reato commesso in pregiudizio del Governo BERLUSCONI, come Leoluca BAGARELLA, non ha applicato alcun aumento a titolo di continuazione. Né v'era bisogno che si pronunciasse sulla sua estraneità ai fatti del 1994, successivi all'insediamento del Governo BERLUSCONI, dovendosi intendere l'imputazione che attingeva il CINA' circoscritta al reato commesso in pregiudizio dei Governi AMATO e CIAMPI.

E' vero pure che non risulta che egli abbia avuto alcun ruolo nei fatti del '93, e, in particolare, nella vicenda che ha avuto il suo epicentro al D.A.P. ed è sfociata nella decisione del Ministro CONSO di non prorogare i decreti in scadenza a novembre del medesimo anno. Ma come già più volte anticipato, segnando quella vicenda il tratto finale del travagliato iter di realizzazione del reato di minaccia a corpo politico dello Stato consumato in pregiudizio dei Governi AMATO e CIAMPI, e in forza del principio dell'unicità e inscindibilità del reato, ancorché commesso con l'apporto di più condotte, poste in essere anche in tempi diversi, egli risponde dell'intero reato, e non solo del segmento attuativo nell'ambito del quale si è dispiegato il suo apporto.

Sotto questo profilo è pienamente condivisibile l'affermazione del giudice di prime cure, secondo cui «la condotta del compartecipe del reato non deve necessariamente riguardare l'intera azione della condotta tipica del reato medesimo (nella fattispecie, dalla formulazione della minaccia sino all'indirizzamento ed al recapito della stessa al suo destinatario), ben potendo il compartecipe attuare anche soltanto una parte di tale condotta, seppur nella consapevolezza – qui indiscutibile ed incontestabile alla stregua delle risultanze prima esposte – della cooperazione nell'azione altrui e, in definitiva, quindi, del contributo fornito nella produzione dell'evento».

L'imputato risponde quindi di un reato che è giunto a effettiva consumazione, e non solo di un tentativo di minaccia. Con ulteriori riflessi anche ai fini del calcolo della prescrizione, dovendosi il relativo termine farsi decorrere dalla data di consumazione

del reato (novembre '93, a tutto concedere) e non dall'esaurimento della fase cui egli prese personalmente parte (e cioè dicembre '92, epoca dell'arresto di Vito CIANCIMINO), come l'appellante vorrebbe (v. **motivo quattordicesimo**).

Ciò premesso, per i primi due motivi di gravame, che concernono, il **primo**, le eccezioni preliminari di incompetenza funzionale, per materia e per territorio; e il **secondo motivo** la nullità ex art. 178, comma 1 lett. C), c.p.p. del decreto che dispone il giudizio- del quale si denuncia l'abnormità per essersi profuso nella motivazione delle prove a sostegno dell'accusa – si rinvia al capitolo in cui sono state esaminate tali eccezioni, in quanto comuni agli altri atti d'appello.

Lo stesso dicasi per il **terzo motivo**, con cui si reitera l'eccezione di nullità del giudizio e della sentenza per violazione sempre dell'art. 178, comma 1 lett. C) in relazione questa volta alla impedita partecipazione degli imputati all'udienza del 28.10.2014, tenutasi al Quirinale. Ed ugualmente per il **motivo undicesimo**, con cui si ripropone la vexata quaestio comune anche a tutti gli altri atti d'appello concernente la qualificazione giuridica del fatto in contestazione e il suo inquadramento nell'alveo dell'art. 289, invece che nel (contestato) art. 338: anche qui con le inevitabili ripercussioni sulla prescrizione del reato esposte nel motivo quattordicesimo

Le doglianze dedotte con i **motivi quarto e quinto** avverso le ordinanze istruttorie del 27 gennaio, 24 febbraio e 19 ottobre 2017 sono superate, avendo questa Corte accolto le richieste, reiterate con i motivi predetti, che erano state avanzate in via principale, e a confutazione dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia DI GIACOMO Giuseppe e D'AMICO Carmelo, di esaminare, rispettivamente, della dott.ssa Silvia DELLA BRANCA, direttrice del carcere di Tolmezzo nel periodo di comune detenzione tra l'odierno imputato e Giuseppe Di Giacomo; e il dott. Giacinto Siciliano, direttore del carcere di Milano Opera nel periodo di comune detenzione tra D'AMICO e Antonino ROTOLO.

Ma come già rilevato nel capitolo che ricostruisce la vicenda relativa alla trattativa CIANCIMINO-ROS, le prove testimoniali espletate non hanno avuto l'esito sperato dalla difesa richiedente, poiché nessuno dei due direttori compulsati sul punto ha potuto escludere la possibilità che i detenuti in questione riuscissero ad eludere le pur rigorose misure di vigilanza predisposte e a comunicare tra loro (v. infra, per la deposizione del dott. SICILIANO).

Questa Corte non ritiene invece meritevole di accoglimento la richiesta, reiterata con i **motivi sesto e settimo**, unitamente all'impugnazione dell'ordinanza con cui già la Corte d'Assise di primo grado l'aveva rigettata, di esaminare il dott. Pietro GRASSO e il dott. Michele PRESTIPINO, nella loro qualità di magistrati della Procura Distrettuale di Palermo cui Giuseppe LIPARI aveva indirizzato la lettera in cui faceva ammenda delle violazioni commesse, rispetto agli impegni assunti quale sedicente collaboratore di giustizia, forniva una serie di giustificazioni e rinnovava la sua profferta di voler collaborare.

Ed invero, non sono in discussione, emergendo nitidamente dal provvedimento di cui al verbale d'interrogatorio del 15 gennaio 2003 (che pose termine agli interrogatori iniziati a seguito della volontà manifestata il 30 ottobre 2002 di collaborare), le ragioni che indussero la Procura di Palermo a troncare il rapporto di collaborazione che era stato intrapreso con il LIPARI. E non può quindi che condividersi il giudizio di superfluità della prova testimoniale dedotta, che è stato già espresso dal primo giudice. La difesa si duole che sia stata ammessa la lettera del LIPARI, mentre non è stata accolta la richiesta istruttoria che era stata dedotta a prova contraria. Ma deve ribadirsi che, rispetto al ragionamento svolto nella sentenza impugnata per motivare il giudizio di attendibilità del LIPARI, relativamente ai fatti di questo processo, quella prova era e resta superflua, perché non sono certo le giustificazioni addotte in quella lettera dall'aspirante collaboratore di giustizia a poter influenzare il giudizio di attendibilità o meno del dichiarante. E del resto, come si legge a pag. 1706 della sentenza, quella lettera stata acquisita al solo fine di documentare la data (22 gennaio 2003, una

settimana dopo le contestazioni della Procura) della richiesta del LIPARI di essere ancora interrogato, per provare come non vi fosse stata alcuna soluzione di continuità nella profferta di collaborazione, nonostante le violazioni contestate e quindi nessun ripensamento in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese fino a quel momento.

Infondato è il **motivo ottavo**, con cui, nell'impugnare l'ordinanza resa in data 24 novembre 2016 e con la quale è stata accolta solo parzialmente l'eccezione di inutilizzabilità del verbale di interrogatorio di Giuseppe Lipari del 28 novembre 2002 per il mancato rispetto delle formalità previste dall'art. 141 bis c.p.p. (in quanto non risultava la fonoregistrazione della prima parte), si reitera l'eccezione di inutilizzabilità dell'intero interrogatorio.

Va detto che il verbale dell'interrogatorio predetto non è stato acquisito, e tuttavia esso è stato utilizzato per le contestazioni, sfociate magari nella conferma delle pregresse dichiarazioni; e quindi avrebbe concorso sia pure indirettamente a formare la prova, che sarebbe però inficiata appunto dal fatto che, sia pure solo ai fini delle contestazioni dibattimentali, si è fatto uso di un atto che invece era del tutto inutilizzabile, secondo la prospettazione difensiva.

Ebbene, va rammentato anzitutto che la sanzione dell'inutilizzabilità discende dal fatto che è la registrazione a far prova delle dichiarazioni, e non il verbale riassuntivo, quando l'interrogatorio sia stata reso da un imputato o un indagato in vinculis.

Non è in discussione l'atto nella sua interezza, quando risulti che si è proceduto alla fonoregistrazione, ma questa risulti mancante per una parte, bensì il suo contenuto, cioè le dichiarazioni rese, che devono risultare registrate, perché solo la registrazione fa prova della loro esistenza, oltre che del loro contenuto. Di quelle dichiarazioni, dunque, che dovessero risultare non registrate per motivi accidentali, ovvero di quelle per cui la registrazione non risulti effettuate per inconvenienti tecnici o per errore di esecuzione, il verbale riassuntivo non può costituire un valido surrogato.

Ma, in ossequio al principio utile per inutile non vitiatur non v'è ragione di travolgere anche le dichiarazioni che risultino regolarmente registrate. Anche perché se dovesse

afferinarsi invece il principio opposto, qualunque inconveniente tecnico che avesse determinato una mutilazione anche solo di una minima parte della fonoregistrazione regolarmente disposta, sarebbe sufficiente ad invalidare l'intero atto.

E che succede se, come accade sovente nelle intercettazioni e nelle susseguenti trascrizioni, intere frasi risultino incomprensibili, perché la registrazione è disturbata da rumori di fondo o altri inconvenienti? Si dirà che anche in questo caso l'intero atto è inutilizzabile, o non ci si limiterà a prendere atto che non v'è stata violazione del disposto normativo perché è stata disposta la fonoregistrazione, anche se di fatto è riuscita solo parzialmente?

In effetti la giurisprudenza di legittimità sembra dare risalto al criterio del rigoroso rispetto della formalità richiesta a garanzia del dichiarante, ma anche dei terzi eventualmente attinti da dichiarazioni erga alios, piuttosto che al risultato tecnico o empirico della fonoregistrazione.

E Cass. Sez. II, n. 15592 del 31 gennaio 2019 si è spinta a statuire che “Lo smarrimento della fonoregistrazione relativa all'interrogatorio di persona in stato di detenzione non determina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, confluite nel verbale redatto in forma riassuntiva, non essendo tale evenienza in alcun modo equiparabile al mancato rispetto delle modalità di documentazione previste dall'art. 141 bis, disp. att. c.p.p.”.

Ma in effetti, ad orientare verso la giusta soluzione del problema, sono proprio le SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza evocata dallo stesso appellante (n. 9 del 25 marzo 1998), se si tiene presente l'incipit della massima enunciata: “**Qualunque dichiarazione resa in sede di interrogatorio**, anche se reiterato o effettuato con le modalità del confronto, da persona detenuta, quale che sia il titolo detentivo, e anche se relativa a fatti privi di connessione o collegamento con quelli per cui l'interrogatorio è stato disposto, deve essere documentata con le formalità previste dall'art. 141 bis cod. proc. pen. a salvaguardia di chiunque possa essere coinvolto in ipotesi comportanti eventuali responsabilità penali. Ne consegue che, mancando la riproduzione fonografica o audiovisiva dell'interrogatorio, o anche in assenza delle previste forme alternative ad essa, l'atto è colpito da inutilizzabilità sia

nei confronti della persona che lo rende sia nei confronti di terzi, in quanto è la registrazione, e non il verbale, redatto contestualmente in forma riassuntiva, a far prova delle dichiarazioni rese dalla persona detenuta; e tale inutilizzabilità impedisce la valutazione dell'atto sia nel dibattimento a fini probatori sia in rapporto ad ogni altra decisione da adottare nei riti alternativi, sia in fase di indagini preliminari, come elemento apprezzabile ai fini dell'adozione di provvedimenti cautelari e come presupposto per il compimento di ulteriori indagini”.

E' vero che le SS.UU. declinano l'inutilizzabilità in relazione all'interrogatorio, e quindi all'intero atto, ma ciò sul presupposto che dell'intero atto sia mancata la fonoregistrazione. Mentre quell'incipit lascia chiaramente intendere, né potrebbe essere altrimenti trattandosi di una fonte di prova dichiarativa, che sono le singole dichiarazioni a rilevare come oggetto di una prova che deve essere documentata con le formalità prescritte, a pena di inutilizzabilità delle medesime dichiarazioni, cioè di quelle che non risultino fonoregistrate e non già di quelle per le quali tale formalità risulti rispettata anche sotto il profilo dell'esito realizzato.

Non sono condivisibili, a parere di questa Corte, neppure le argomentazioni dedotte a sostegno del **motivo decimo**, che in realtà precede logicamente il nono perché introduce alle censure che attingono il merito della decisione per ciò che concerne la posizione del CINA', a cominciare dalla prova che l'imputato abbia effettivamente posto in essere la condotta che gli viene ascritta.

Così si denuncia e si deduce che la Corte di primo grado non abbia tenuto conto di come, nel mare magnum di prove ravvolte nel corso dell'istruzione dibattimentale, gli elementi a carico del CINA' risultino del tutto inconsistenti.

In particolare, in oltre trent'anni di indagini e di processi, l'imputato non è stato mai coinvolto né come imputato né come semplice indiziato nei fatti e nelle vicende inerenti alle stragi mafiose, sia del '92 che del '93.

Tale argomento in realtà non prova nulla, se si consideri il ruolo del tutto peculiare che il CINA ha svolto nella vicenda che qui ci occupa.

Nessuno ha mai sostenuto che CINA' sia coinvolto nei fatti di strage; ma l'essere stato partecipe della condotta di minaccia a corpo politico dello Stato, quale accertata nel presente processo non implica necessariamente che l'imputato CINA', ancorché pluripregiudicato per il reato di associazione mafiosa (sono tre le sentenze definitiva a suo carico per tale titolo di reato), sia altresì coinvolto o debba rispondere dei fatti delittuosi commessi da altri sodali, sia pure in esecuzione della medesima minaccia, o in connessione con tale minaccia. E viceversa, l'essere rimasto estraneo a quegli specifici fatti delittuosi, non esclude la sua partecipazione al reato che vi avrebbe dato causa.

Ed invero, l'essere partecipe di un'associazione criminale implica l'adesione al programma che contempra la commissione di una pluralità (indeterminata) di reati, senza che da ciò discenda automaticamente e necessariamente a carico di ciascun associato la responsabilità per tutti i reati commessi in attuazione di quel programma (c.d. reati-scopo). Ma ciascuno risponderà solo di quelli per cui è provato che vi abbia partecipato.

Sotto altro profilo, si ripropone l'argomento, già disatteso dal giudice di prime cure, secondo cui gli elementi raccolti a carico del CINA' a conclusione della monumentale istruzione dibattimentale in realtà non superano il perimetro di risultanze che già nel 2004 determinò l'archiviazione del procedimento a suo carico; sicché l'imputato è stato condannato sulla base di elementi di prova che a suo tempo vennero ritenuti insufficiente anche solo per sottoporlo a giudizio.

E l'unico elemento di novità, a parere dell'appellante, è costituito dalle propalazioni accusatorie di Massimo CIANCIMINO, sulla base delle quali fu avanzata il 25 luglio 2008 la richiesta di riapertura delle indagini poi accolta dal GIP del Tribunale di Palermo, e che però sono superate e annullate da contrarie acquisizioni probatorie, mentre lo stesso CIANCIMINO si è rivelato una fonte inaffidabile.

In realtà, della natura e consistenza delle prove della colpevolezza di CINA' e in particolare degli elementi dimostrativi della condotta che gli è ascrivibile s'è già dato ampiamente conto nel capitolo in cui si è ricostruita la vicenda della c.d. trattativa



CIANCIMINO-ROS.; e non è il caso di ritornarvi, se non per quanto possa rendersi necessario al fine di replicare ai motivi di censura della decisione.

E la prima doverosa replica è che, al di là delle propalazioni di Massimo CIANCIMINO (di cui non solo questa Corte, ma già il giudice di prime non ha tenuto alcun conto), il compendio probatorio che supporta la pronunzia di condanna del CINA' è assai più ricco e articolato e solido di quello disponibile all'epoca dell'archiviazione.

Nell'esaminare la posizione del BAGARELLA si sono più volte citate le risultanze delle intercettazioni ambientali effettuate al carcere di Opera, che sono una fonte di prova assolutamente inedita e dalla quale si attingono elementi preziosi sia a riscontro delle dichiarazioni di Giovanni BRUSCA, che della logica che ispirò la strategia di morte decisa da RIINA e dai suoi luogotenenti, fino all'ammissione dello stesso RIINA di essere stato cercato per fare conoscere le sue condizioni.

Così come inedite, rispetto alle risultanze note all'epoca del provvedimento di archiviazione, erano i contatti acclarati di MORI e DE DONNO con vari esponenti politico-istituzionali che, come s'è visto, gettano una luce completamente diversa sulla vera natura e le finalità o le ambizioni dell'iniziativa intrapresa dai Carabinieri attraverso i contatti con Vito CIANCIMINO.

Ed anche le dichiarazioni di BRUSCA e di GIUFFRÈ' (quest'ultimo all'epoca della richiesta di archiviazione aveva appena iniziato la sua collaborazione) hanno offerto, proprio sul conto del CINA', come tra breve si vedrà, spunti e indicazioni assai più significativi di quanto vorrebbe far credere l'appellante; mentre le dichiarazioni dello stesso BRUSCA convergono con quelle di CANCEMI nell'indicare le condizioni poste da RIINA per porre fine al sanguinoso scontro con lo Stato e, prima ancora, nel confermare che RIINA aveva avanzato specifiche richieste a tal fine (il papello evocato da BRUSCA), o, secondo la narrazione di CANCEMI, era in procinto di farlo e a tal fine sollecitava gli altri capi di Cosa Nostra a raccogliere eventuali richieste o suggerimenti da affidare ai nuovi referenti dell'organizzazione mafiosa, che se ne sarebbero fatti carico.

Ma soprattutto a implementare il compendio probatorio è stata la ricognizione molto più completa degli scritti e delle dichiarazioni di Vito CIANCIMINO; le testimonianze dei suoi figli, Roberto e Giovanni (quest'ultimo è stato escusso dinanzi a questa Corte, ed inoltre è stato acquisito, con il consenso di tutti i difensori, anche il verbale della deposizione che aveva reso al processo MORI/OBINU), sull'incarico che il loro padre aveva effettivamente ricevuto ed espletato in quell'estate del '92, ricevendosi anche la risposta (con lettera scritta: cfr. Roberto CIANCIMINO) della sponda mafiosa; e le amissioni, ancorché parziali dello stesso CINA' circa il fatto di essere stato contattato da Vito CIANCIMINO, affinché lo mettesse in contatto con Salvatore RIINA per informarlo della visita che lo stesso CIANCIMINO aveva ricevuto da parte dei carabinieri.

E' vero che l'imputato negherà di avere informato RIINA, come il CIANCIMINO gli chiedeva; così come asserisce di ignorare cosa i carabinieri volessero da CIANCIMINO. Ma a provare queste ulteriori circostanze soccorrono ulteriori elementi di prova, come le concordi dichiarazioni di MORI e DE DONNO a proposito della reazione di ira e al contempo di genuino terrore che CIANCIMINO oppose alla loro proposta di consegnare RIINA, PROVENZANO e quant'altri, in cambio di un buon trattamento per le loro famiglie; le testimonianze già menzionate dei figli di CIANCIMINO, a proposito della risposta pervenuta al padre da parte della sponda mafiosa e da fare avere alla controparte; e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, LIPARI Giuseppe, DI GIACOMO Giuseppe e Carmelo D'AMICO, che convergono quanto meno nel confermare il ruolo di ambasciatore del CINA'; e quelle di NAIMO Rosario, che forniscono un indiretto riscontro al delicato compito che l'imputato ebbe ad assolvere, e quindi all'attendibilità del racconto di Vito CIANCIMINO nella parte che più specificamente concerne il ruolo attribuito CINA'.

Della rilevanza probatoria che deve ascriversi alle pur parziali ammissioni del CINA' s'è già detto. Ma il tema merita ulteriori considerazioni.

Esse forniscono in effetti un riscontro eccezionale al racconto di Vito CIANCIMINO, sempre con riferimento alla posizione e al ruolo dell'imputato CINA', confermandolo almeno su tre punti fondamentali.

Anzitutto CINA' ha ammesso di essere stato contattato da Vito CIANCIMINO, nell'autunno del '92, e dopo che questi aveva ricevuta un'insolita visita dei carabinieri; e proprio a causa e in relazione all'oggetto di tale visita, chiedeva al CINA' di metterlo in contatto con RIINA.

Ora, già questi primi due punti delle ammissioni da parte del CINA' dimostrano la serietà delle intenzioni di CIANCIMINO. Nel senso che egli intendeva seriamente portare a compimento l'incarico che gli era stato conferito da MORI, prestandosi a fare da tramite per stabilire un contatto, e quindi aprire un canale di comunicazione con i vertici di Cosa Nostra.

Nessun bluff, dunque; nessun intento di sfruttare l'occasione per menare il can per l'aia, cercando solo di trarre il massimo vantaggio personale dalla proposta dei carabinieri, ma un'intenzione effettiva di contattare RIINA per informarlo di quanto richiestogli dai carabinieri.

Secondo l'assunto difensivo, però, il CINA non avrebbe dato corso alla sollecitazione rivoltagli dal CIANCIMINO, e quindi tutto il seguito della narrazione dell'ex sindaco di Palermo sarebbe un prodotto della sua immaginazione e di una sua fraudolenta condotta. Egli avrebbe ingannato i carabinieri, facendo loro credere di essere riuscito a contattare i vertici di Cosa Nostra, mentre invece il diniego opposto dal CINA' avrebbe stroncato sul nascere quell'iniziativa. Ma non volendo perdere l'opportunità di ricavarne dei vantaggi per la sua posizione processuale, il CIANCIMINO avrebbe proseguito il gioco.

Non si capisce però come potesse reggerlo fino al punto di affermare che la controparte aveva accettato la proposta di dialogo; mentre sarebbe stato molto più logico, se quello di Vito CIANCIMINO fosse stato un bluff, tirarla per le lunghe e poi concludere che la controparte non aveva accettato la richiesta o si era tirata indietro; e tuttavia proporsi per una diversa forma di collaborazione con i carabinieri.

Invece, è accaduto l'esatto contrario, perché CIANCIMINO ha serrato i tempi gettando sul tavolo l'accettazione della proposta (di dialogo); e quando gli è stata rivolta la proposta irricevibile che ormai conosciamo, egli ebbe quella genuina reazione di terrore di cui, con accenti diversi ma in termini concordi hanno riferito sia MORI (*"...abbiamo raggiunto un punto, che questo qui veramente ha preso il contatto, perché sennò questo tipo di reazione e questa paura che ha dimostrato di avere, non ci sarebbe stata... ..Guardi, io, in quel momento lì, quando lui scattò in piedi, mi disse, dice: 'lei mi vuole morto. Anzi, vuole morire anche lei?', ebbi la sensazione precisa che era in grado di fare una trattativa, di imporsi come intermediario..."*) che DE DONNO (*"Ciancimino.... ..si adirò in maniera particolare perché disse, dice: 'se io faccio questa proposta io sono morto, ma sono morto io e siete morti voi'. Il che, in quel momento, ci diede la certezza che effettivamente il contatto c'era stato..."*).

Ed un altro sobbalzo, lo ebbe, se stiamo alle dichiarazioni di Mario MORI, quando, avendo fatto il nome del CINA' (dopo essersi consultato con il proprio difensore) a proposito dell'intermediario con la sponda mafiosa, apprese da un commento dei magistrati che lo stavano interrogando, che CINA' era stato arrestato (*"Ebbi poi una conferma in sede di escussione da parte dei magistrati di Palermo, quando venne fuori il nome di CINA', lui sobbalzò e allora si capì che l'intermediario con la controparte era proprio questo CINA'"<sup>570</sup>*). MORI legge in un certo modo quel moto di trasalimento del CIANCIMINO nell'udire che il CINA' era stato arrestato, perché dice che *"gli veniva a mancare l'unico riferimento, allora"*.

Ma è lecito supporre che CIANCIMINO fosse preoccupato del fatto l'arresto del CINA' potesse essere messo in correlazione con gli interrogatori che stava rendendo alla Procura di Palermo e quindi si capisse, negli ambienti di Cosa Nostra, che era stato lui a fare il nome del CINA'. E, in tale contesto, era preoccupato in particolare che CINA' potesse ricollegare il suo arresto ai recentissimi contatti che avevano avuto, e al suo prodigarsi per fare da tramite con RIINA.

---

<sup>570</sup> Cfr. deposizione MORI, pag. 39 del verbale di trascrizione udienza del 24.01.1998, proc. n. 12/96 R.G.C.Assise Firenze, "BAGARELLA+25".

L'imputato nega di avere saputo cosa volessero i carabinieri da CIANCIMINO. Ma non si capisce perché CIANCIMINO avrebbe dovuto parlargli di quella visita "clandestina", che avrebbe potuto suscitare in un mafioso doc quale certamente era anche all'epoca il CINA' più di un sospetto, per poi tenergli nascosto il motivo di quella visita, che invece doveva in qualche modo essere esplicitato, anche per far comprendere al CINA quanto fosse necessario e urgente potere contattare il RIINA. E così pure ha affermato di non avere accolto e tanto meno dato corso alla richiesta di CIANCIMINO. Ma non s'avvede, nel dirlo, di avere fornito l'ennesimo eccezionale riscontro all'attendibilità del racconto dello stesso CIANCIMINO. Perché nel motivare il diniego opposto allo stesso CIANCIMINO, finisce per ammettere che all'epoca egli era effettivamente in grado di contattare RIINA e lo faceva, anche se con modalità e tempi che non avrebbero potuto soddisfare la richiesta di CIANCIMINO di metterlo urgentemente in contatto con "la controparte". Sicché la scelta di rivolgersi a lui per fare da tramite era stata fatta da CIANCIMINO a ragion veduta.

Detto questo, non può peraltro farsi a meno di rammentare che, secondo quanto si legge nella richiesta di archiviazione dell'originario procedimento a carico del CINA' del RIINA e del CIANCIMINO (Vito), allegata al provvedimento di archiviazione emesso dal GIP il 20 settembre 2004, per quanto concerne i due indagati ancora in vita, e quindi anche il CINA', si ritennero provate, nella loro materialità, le condotte loro ascritte: ovvero, l'aver posto in essere atti diretti a "ricattare" lo Stato attraverso la minaccia della prosecuzione della strategia stragista<sup>571</sup>.

La richiesta di archiviazione fu nondimeno motivata in ragione del fatto che non fosse stata raggiunta la prova che il reato si fosse perfezionato, non essendovi in particolare

---

<sup>571</sup> Così si legge testualmente nella citata richiesta: «Ritenuto tuttavia, anche in considerazione della ricollegabilità della vicenda dei contatti fra gli ufficiali del ROS e Vito CIANCIMINO con a vicenda del c.d. "papello" (così come ritenuto dall'A.G. di Firenze nelle due sentenze sopra citate) che gli elementi acquisiti sono sufficienti a far ritenere provate nella loro materialità le condotte con le quali gli indagati RIINA Salvatore e CINA' Antonino posero in essere atti tendenti a "ricattare" lo Stato attraverso la minaccia della prosecuzione della strategia stragista...».

la prova che le “ambasciate” di CIANCIMINO agli Ufficiali del R.O.S., “*seppure individuati dagli ambasciatori di Cosa Nostra quali tramiti con le articolazioni politico amministrative dello Stato, siano state effettivamente comunicate ad alcuna Autorità politica, o amministrativa o di Governo*”.

Mancava, in effetti, tutto un capitolo della vicenda che sarebbe venuto alla luce solo nel corso delle indagini successive, e cioè quello relativo alla dislocazione della “trattativa” nel settore carcerario, con le pressioni esercitate su Ministro CONSO per un allentamento della stretta carceraria.

Quanto alla riapertura delle indagini a seguito delle improbabili e comunque inaffidabili (perché tali si sono dimostrate) “rivelazioni” di Massimo CIANCIMINO, è pur vero che quelle sciagurate affabulazioni hanno sortito l’effetto di provocare l’apertura di un vaso di Pandora, da cui si sono sprigionati accertamenti e indagini che hanno consentito di acquisire risultanze probatorie ben più consistenti.

E veniamo al **motivo nono**, il più corposo, che è suddiviso in dodici parti. Le prime nove sono dedicate ad una rivisitazione critica delle fonti di prova dichiarativa su cui la Corte di primo grado ha ritenuto di poter fondare l’affermazione della colpevolezza del CINA’.

E sono, ad avviso dell’appellante, tutte fonti che non meritano il positivo apprezzamento tributato in sentenza, quanto alla loro affidabilità intrinseca, o che risulterebbero prive di effettiva consistenza sul piano probatorio, perché nulla dicono sul conto del CINA’, o nessuna specifica indicazione può trarsene in ordine al presunto ruolo che avrebbe avuto nella vicenda che ci occupa.

Nei riguardi in particolare di Salvatore CANCEMI, l’appellante sciorina il consueto repertorio di argomenti che in questo processo come in tutti quelli in cui sono state criticamente vagliate le propalazioni del defunto collaboratore di giustizia vengono spesi per confutarne la credibilità.

Si darà conto, quindi, solo dei rilievi specifici mossi nell'atto d'appello del CINA'. Non v'è contraddizione a parere di questa Corte, ma anzi un modo rigoroso di vagliare per poi graduare l'uso probatorio delle dichiarazioni di CANCEMI, nell'aver il primo giudice dato atto delle criticità in esse riscontrabili, salvo poi ammetterne l'idoneità a fungere da riscontro ad altre acquisizioni probatorie.

E per quanto concerne in particolare, il ritardo con cui CANCEMI s'è deciso a rendere (nell'interrogatorio del 23 aprile 1998) le dichiarazioni più significative che sono state utilizzate a supporto della prova che vi fu una trattativa, sia pure sotto forma di condizioni imposte dal RIINA per porre fine alle stragi, non può che rinviarsi al (già richiamato) poderoso e convincente affresco con cui i giudici del BORSELLINO hanno tratteggiato il contorto percorso collaborativo di CANCEMI.

Le sue propalazioni in effetti hanno seguito una traiettoria costante la cui cifra dominante è stata la reticenza, per cui egli ha certato di dire sempre il meno possibile di ciò che sapeva in ordine ai più gravi fatti delittuosi in cui era coinvolto (e le tardive ammissioni della sua partecipazione alla strage di via D'Amelio ne sono un esempio emblematico), decidendosi ad ammettere le proprie personali responsabilità solo dopo che altri collaboratori di giustizia avevano parlato di lui.

Nel caso delle rivelazioni risalenti all'interrogatorio del 23 aprile 1998, in cui per la prima volta parla dell'episodio che avrebbe vissuto in prima persona in relazione al foglio in cui RIINA andava annotando le richieste da avanzare per farle avere ai nuovi referenti di Cosa Nostra, la delicatezza dell'argomento era legata soprattutto ai nominativi e di tali referenti, indicati nelle persone di BERLUSCONI e DELL'UTRI. E' altamente probabile che, dato il significativo risalto mediatico che le deposizioni all'udienza del 24 gennaio 1998 del processo di Firenze di MORI e DE DONNO, così come le dichiarazioni di Giovanni BRUSCA, tutte raccolte in varie udienze tenutesi sempre nel mese di gennaio, e considerato che CANCEMI non soffriva di alcuna limitazione nell'accesso alla stampa, egli ne abbia avuto sommaria cognizione. E che ciò possa averlo incoraggiato a vincere la sua reticenza, posto che ormai la vicenda era di dominio pubblico. Ma se egli fosse stato "ispirato" dalle notizie (giornalistiche) o

dai resoconti provenienti dal processo di Firenze, non avrebbe confezionato una narrazione della vicenda che diverge da quella emersa in quel processo e divulgata dai giornali. Al punto che la stessa difesa ne trae argomento per negare che le dichiarazioni di CANCEMI possano tornare a riscontro di quelle di BRUSCA.

A proposito di tale divergenza poi non può negarsi che il collaborante inquadri il movente delle stragi, come giustamente sottolinea (anche) la difesa del CINA' in una prospettiva diversa da quella dello stesso BRUSCA, ma anche degli altri collaboratori di giustizia che della strategia stragista imposta da RIINA hanno sempre riferito rimarcandone la finalità di costringere lo Stato a scendere a patti con Cosa Nostra.

Ma è vero pure che tale finalità non escludeva affatto un obiettivo (che è quello che emergerebbe dalla prospettiva di CANCEMI) di destabilizzazione dello Stato, per favorire nuovi scenari politici più propizi agli interessi di Cosa Nostra, e verso il quale potessero convergere altre forze ed entità estranee a Cosa Nostra, ma parimenti interessate alla creazione di nuovi assetti politico-istituzionali (come ammoniscono le faticose indagini mirate all'individuazione dei c.d. mandanti occulti delle stragi).

Né BRUSCA ha mai negato, ed anzi ha più volte confermato come lo hanno confermato altri collaboratori di sicuro spessore come Antonino GIUFFRE', che Cosa Nostra fosse alla ricerca di nuovi referenti politici, mentre regolava i conti con quelli che si erano rivelati inaffidabili o che avevano voltato le spalle all'organizzazione mafiosa nel momento di maggior bisogno (v. il maxi processo), non potendo comunque fare a meno, per la tutela e la realizzazione dei propri interessi, di connivenze e complicità nel mondo della politica e delle istituzioni.

Detto questo, la convergenza che residua tra le propalazioni di CANCEMI e quelle di BRUSCA, donde l'apporto che alle prime può riconoscersi sul piano probatorio per la ricostruzione della vicenda che coinvolge il CINA', resta circoscritto, ma non è un aspetto di poco conto, alla prova che Salvatore RIINA era effettivamente determinato e pronto ad avanzare specifiche richieste (che poi sono quelle corrispondenti alle aspettative e ai bisogni più pressanti di Cosa Nostra, come indicate in termini sostanzialmente concordi da CANCEMI, BRUSCA e GIUFFRE'), per far tacere le



armi: ciò che presuppone che fosse stato sollecitato o invitato a farlo e che qualcuno gli avesse fatto pervenire questa sollecitazione o invito che dir si voglia.

E a proposito delle dichiarazioni di BRUSCA e GIUFFRE', non può condividersi, come già anticipato, l'assunto difensivo secondo cui i due collaboratori di giustizia avrebbero reso soltanto indicazioni generiche sul conto del CINA', senza alcuna attinenza specifica con i fatti di causa.

In particolare, GIUFFRE' (v. udienza del 22.11.2013, pag. 12 del verbale di trascrizione) annovera CINA' Antonino – che aveva conosciuto personalmente perché a lui si era rivolto per una visita medica, ovviamente riservata, a cui doveva sottoporsi un esponente mafioso di spicco della provincia di Agrigento – tra gli uomini d'onore e comunque i consiglieri più influenti che facevano parte dell'entourage di Bernardo PROVENZANO, unitamente a personaggi come Vito CIANCIMIO, Pino LIPARI, Masino CANNELLA.

Non gli risulta che il CINA' fosse un "consigliere" molto ascoltato anche per questioni in tema di omicidi, mentre lo era certamente per questioni "politiche". E sa, per averlo appreso da fonti più che affidabili e interne a Cosa Nostra (a cominciare dallo stesso PROVENZANO, ma fa anche i nomi di Raffaele GANCI e di Michelangelo LA BARBERA, perché, dice GIUFFRE' aveva dovuto prendere le sue informazioni quando aveva avuto bisogno del dott. CINA' per quel mafioso agrigentino) che era molto vicino tanto a PROVENZANO quanto al RIINA, ed era *una persona di assoluta fiducia*; e sottolinea che *su questo non ho dubbi nell'andarli ad affermare*.

Dello stesso tenore, ma molto più circostanziate le informazioni fornite da Giovanni BRUSCA sul conto del dott. CINA'.

Lo indica come la persona più vicina a Totò RIINA dopo Giacomo Giuseppe GAMBINO (capo del mandamento di San Lorenzo, nella cui famiglia era inserito il CINA'). Ma al contempo, il CINA' frequentava i migliori salotti di Palermo (cui ovviamente il RIINA non poteva avere accesso); ed era quindi in grado, per le sue

entrature e relazioni con ambienti qualificati (*frequentava una certa elite*), di *raccogliere molte notizie nel mondo giudiziario, imprenditoriale e via dicendo*.

Per dare un'idea della sua vicinanza al RIINA e della considerazioni in cui questi lo teneva, BRUSCA aggiunge che il dott. CINA' *era l'unico che si poteva permettere di andare a casa di RIINA senza bisogno di bussare da nessuna parte*: metafora con la quale BRUSCA allude al fatto che, non solo la porta di casa RIINA era sempre aperta per il dott. CINA', ma anche che questi non aveva bisogno, per contattare RIINA o per incontrarlo, di rivolgersi ad intermediari e tanto meno di chiedere il permesso ad alcuno. Era quindi uno dei pochi a sapere dove RIINA trascorresse la sua latitanza.

E in effetti, dice BRUSCA, il dott. CINA' era il più fidato consigliere di RIINA, il suo – testuale – *ideologo*, la prima persona a cui RIINA si rivolgeva, quando aveva bisogno di ricevere consigli sulle sue scelte. E questo BRUSCA può affermarlo anche per esperienze vissute (*“Se lo devo dire io, era la prima persona a cui RIINA si rivolgeva, per esperienze vissute per altri motivi, era la prima persona cui si rivolgeva. Diciamo l'ideologo, possiamo definirlo così”*).

E' vero poi che BRUSCA non sa se il CINA' fosse coinvolto nella vicenda del papello; lo ha dedotto solo quando ha letto quell'articolo su La Repubblica che parlava dei contatti tra Vito CIANCIMINO e i Carabinieri del R.O.S., e si faceva il nome di CINA' (*“E da lì ho visto il nome di CINA', ho visto Vito CIANCIMINO, ho fatto due più due e ho fatto quattro”*). Ed è superfluo rimarcare come questa precisazione deponga per la genuinità delle sue dichiarazioni.

Ma di un episodio che attesta quanto il CINA' fosse addentro alle strategie di Cosa Nostra in quegli anni, BRUSCA può riferire per averlo vissuto in prima persona.

Dopo l'arresto di BAGARELLA, infatti, aveva cominciato ad avere contatti con Matteo MESSINA DENARO e con il CINA'. E in occasione di uno di tali incontri, senza alcun preambolo chiese al CINA' a che punto fossero le cose (*“Nì, come siamo combinati?”*), alludendo proprio alla vicenda del papello e ai successivi sviluppi, incluse le stragi per costringere lo Stato a riprendere il filo della trattativa interrotta.

E il CINA', senza neanche bisogno di chiedergli a cosa si riferisse, diede subito una risposta al contempo sconsigliata (*“E Nino mi allarga le braccia per dire....”*) ed eloquente: *“Siamo (a) niente, non abbiamo ottenuto niente, abbiamo fatto una guerra, ma non abbiamo ottenuto niente”*.

Naturalmente che da questa risposta del CINA' potesse addirittura inferirsi una sua partecipazione alla vicenda del papello, o che ne fosse informato, resta solo una congettura deduttiva, sulla quale lo stesso BRUSCA non può dire molto di più che riportarsi ad una sorta di linguaggio cifrato che solo gli uomini d'onore erano in grado di comprendere (*“No, no, io ci faccio la domanda che lui è informato e mi dà la risposta. Cioè nel linguaggio nostro, io gli faccio la domanda che lui sa, non è che gli faccio la domanda, non è che mi ha risposto: “Ma di che mi stai parlando? Non mi...Di che cosa mi stai...Da dove sei venuto?” o via dicendo, mi dà la risposta a me la dà concreta”*).

Tiene però a rimarcare che, alla luce del suo personale bagaglio di esperienze e di conoscenza dei personaggi in questione e soprattutto del rapporto che legava il CINA' al RIINA, era più facile che di quella vicenda come di altri segreti di RIINA non ne sapesse nulla PROVENZANO, piuttosto che il CINA' (*“se dobbiamo mettere sul piatto “Bernardo PROVENZANO sapeva e Nino CINA' no”, con mie esperienze passate e vissute e il rapporto Nino CINA' e Totò RIINA, io dico: “sapeva Nino CINA' e non PROVENZANO”*).

Orbene, al netto di audaci inferenze logiche e congetture deduttive che non interessa qui coltivare, le indicazioni che si ricavano dalle convergenti dichiarazioni di BRUSCA e GIUFFRE' sulla vicinanza del CINA' a Totò RIINA (oltre che a Bernardo PROVENZANO) e sulla considerazione in cui era tenuto, quale fidato consigliere, valgono a fornire utili elementi di contesto. Elementi che certamente non basterebbero da soli ad integrare la colpevolezza dell'imputato, ma che concorrono a delineare i rapporti che all'epoca dei fatti di causa legavano il CINA' al capo di Cosa Nostra: e non è un aspetto di poco conto, al fine di verificare l'attendibilità della ricostruzione

offerta da Vito CIANCIMINO, soprattutto per la parte che concerne lo specifico ruolo attribuito ad Antonino CINA', oltre che il livello di consapevolezza dell'imputato.

Sulle obiezioni difensive e gli argomenti spesi dall'appellante nel tentativo di confutare l'attendibilità o l'efficacia probatoria delle dichiarazioni e degli scritti di Vito CIANCIMINO, o delle prodezze di collaboratori di giustizia o sedicente tali come Giuseppe DI GIACOMO e Giuseppe LIPARI, non serve indugiare ancora perché se n'è dato ampiamente conto nel vagliare le fonti di prova che sono state compulsate nella ricostruzione della trattativa CIANCIMINO-ROS e quindi della vicenda del "papello".

Ci si limiterà quindi a richiamare solo quelli su cui è opportuno svolgere qualche ulteriore considerazione.

In ordine a quanto desumibile dalle dichiarazioni e dagli scritti di Vito CIANCIMINO, l'appellante sostiene che il racconto dell'ex sindaco di Palermo, per tutta la sua prima parte, è sovrapponibile alla versione resa dallo stesso CINA' con le dichiarazioni spontanee che ha fornito all'udienza del 22.0.2017.

In particolare, si sottolinea che anche Vito CIANCIMINO ha riferito che CINA' neppure gli chiese cosa volessero da lui i carabinieri e quindi resterebbe confermato che l'imputato nulla seppe della proposta di trattativa con i vertici di Cosa Nostra e che questo fosse l'oggetto dell'iniziativa in questione.

Ora, è vero che, a dire di CIANCIMINO, il suo interlocutore, cioè l'intermediario che solo successivamente identificherà nella persona di Antonino CINA', *"Espresso soltanto meraviglia perché i carabinieri si erano rivolti proprio a me"* senza neanche informarsi *"su cosa i carabinieri volessero"*. Ma poi lo stesso Vito CIANCIMINO fa dire all'intermediario – alias CINA' – che se (i carabinieri) si erano rivolti a lui (cioè CIANCIMINO), allora dovevano prima pensare ad aggiustare le cose sue: con ciò lasciando intendere che il CINA' fosse consapevole o avesse ben compreso qual era il senso e le finalità dell'iniziativa dei carabinieri.

L'appellante insiste nel sottolineare che CINA' non aveva voluto sapere cosa i carabinieri volessero da CIANCIMINO, perché riteneva quell'iniziativa inverosimile: ma è agevole replicare che, per compiere una valutazione del genere, ancora una volta l'imputato doveva avere compreso quale fosse il senso di quell'iniziativa e dove andasse a parare.

Si eccepisce ancora che il fatto che CIANCIMINO avesse avuto un incontro con il CINA' per farsi aiutare a stabilire un contatto con i vertici corleonesi, non significa che oggetto di quell'interlocuzione – cioè di quella che CIANCIMINO intendeva avviare con i vertici corleonesi – avesse ad oggetto la c.d. trattativa.

Ma anche questo argomento si infrange a fronte di un antefatto che non fu nascosto al CINA', e cioè l'insolita visita che MORI e DE DONNO avevano fatto a CIANCIMINO, avendo anzi quest'ultimo posto in correlazione la richiesta di contattare con urgenza RIINA proprio con quella visita.

In ogni caso, si eccepisce che tutto ciò non significa né comporta che quel contatto voluto e cercato da CIANCIMINO sia stato realmente stabilito; e che sia stato stabilito grazie all'intermediazione del CINA' (che lo ha negato). Vero è che CIANCIMINO ha riferito di una delega a trattare che gli sarebbe stata conferita in occasione di un successivo incontro sempre con il CINA'. Ma di questo ulteriore incontro non ha saputo fornire alcuna indicazione né di tempo e di luogo, al contrario dell'imputato che, nell'ammettere di avere avuto un solo incontro con Vito CIANCIMINO in quell'autunno del '92, ne ha indicato con precisione le circostanze di tempo e di luogo e persino la causa, del tutto occasionale e contingente, che vi aveva dato luogo.

A tale argomento deve però obbiettarsi che la vaghezza del racconto di CIANCIMINO sulle circostanze degli asseriti incontri è imputabile più agli inquirenti, che non fecero il minimo tentativo di approfondire questi aspetti, che non ad una volontaria reticenza del dichiarante. O meglio, un'iniziale reticenza vi fu, perché solo alla fine dell'interrogatorio del 17 marzo 1993, su consiglio del difensore, CIANCIMINO decise di rispondere alla domanda degli inquirenti su chi fosse l'intermediario di cui aveva parlato fino a quel momento senza farne il nome. E fino a quel momento, avendo

ritenuto di non fare quel nome, è ovvio che dovesse glissare anche sui dettagli dell'incontro per non fornire particolari che consentissero agli inquirenti di risalire suo malgrado all'identità del suo interlocutore.

Superata questa reticenza, gli inquirenti avrebbero potuto compulsare il dichiarante per avere ulteriori ragguagli e dettagli sugli incontri di cui aveva parlato, ma non lo fecero. D'altra parte, a riprova della correttezza di questa lettura, anche per quanto concerne il primo incontro con il CINA' – l'unico ammesso dall'imputato - il dichiarante ha ommesso qualsiasi particolare utile a circostanziarlo.

Quanto alla prova che vi siano stati altri incontri dopo il primo, quella concordemente riportata da MORI e DE DONNO è assai più che una mera impressione o una deduzione, perché la reazione di CIANCIMINO alla loro proposta fu troppo immediata e viscerale oltre che virulenta per poterla imputare ad un freddo calcolo del pur astuto ex sindaco di Palermo, come insinua l'appellante.

E la testimonianza di Roberto CIANCIMINO, che solo a seguito dell'interrogatorio del 17 marzo 1993 apprese l'identità dell'intermediario, perché suo padre gli aveva detto solo di essersi rivolto ad un *amico degli amici*, nondimeno attesta che l'interlocuzione avviata da suo padre a seguito della visita di MORI e DE DONNO nell'intento di porre fine all'escalation di violenza mafiosa, aveva sortito una risposta scritta - e quindi una lettera che da qualcuno deve essergli stata consegnata o recapitata - che si riferiva inequivocabilmente all'oggetto di quell'interlocuzione (anche se conteneva richieste che lo stesso Vito CIANCIMINO, a dire di suo figlio Roberto, giudicava assurde) e che quindi non poteva che provenire da quegli stessi vertici mafiosi cui era diretta la sollecitazione di cui il CIANCIMINO s'era fatto latore.

E se è vero che la testimonianza di Roberto CIANCIMINO lascia impregiudicata la questione dell'identificazione dell'amico degli amici che fece da intermediario, tutti gli elementi raccolti – a cominciare dalle ammissioni dell'imputato sul fatto che egli avesse la possibilità di contattare la "controparte", e alle richiamate e convergenti indicazioni di BRUSCA e di GIUFFRÈ sulla particolare vicinanza del CINA' al

RIINA e sul suo ruolo di fidato consigliere – concorrono a corroborare l’attendibilità del nome fatto dallo stesso Vito CIANCIMINO all’A.G. che lo interrogava.

L’appellante insinua poi una serie di dubbi sulla logicità della ricostruzione proposta da Vito CIANCIMINO, eccependo che questi non avrebbe avuto motivo per incontrarsi ancora con l’ambasciatore, alias, Antonino CINA’, anche dopo che aveva deciso di collaborare ufficialmente con i Carabinieri per la cattura di RIINA.

Ma è agevole replicare che questo era semmai un motivo di più per moltiplicare incontri e contatti con il CINA’ e avere per suo tramite la possibilità di agganciare RIINA o comunque sapere come contattarlo per passare poi le informazioni ai Carabinieri.

Obbietta ancora l’appellante che se nell’ultima fase l’interlocutore dei Carabinieri per la cattura di RIINA era diventato Bernardo PROVENZANO, non c’era alcun bisogno dell’intermediazione di CINA’, perché i Carabinieri avrebbero potuto avere dallo stesso PROVENZANO le informazioni necessarie.

In realtà, tornano qui a proposito le parole di BRUSCA, secondo cui il CINA’ era l’unico che poteva permettersi di andare a casa di RIINA *senza bussare da nessuna parte*. E in effetti, s’è visto che persino PROVENZANO doveva rivolgersi a chi era diretto custode della latitanza di RIINA per poterlo contattare e incontrarsi con lui.

Ma poi, giusta l’ipotesi lumeggiata per convenienza difensiva dallo stesso appellante che PROVENZANO, in combutta con Vito CIANCIMINO, si fosse determinato a dare il proprio apporto per giungere alla cattura del suo illustre compaesano, v’era più che mai bisogno di un diverso intermediario che si assumesse il compito di stabilire il contatto diretto o di fare da ultimo tramite con il catturando, proprio per “schermare” il ruolo occulto di PROVENZANO.

Delle argomentazioni profuse senza risparmio per confutare l’attendibilità delle dichiarazioni del DI GIACOMO e del LIPARI s’è dato conto nel vagliare queste fonti di prova, sempre nel capitolo dedicato alla ricostruzione della vicenda del papello.

Così come s'è dato conto delle condivisibili ragioni per le quali il giudice di prime cure ha ritenuto di poter pervenire ad un apprezzamento positivo della credibilità del LIPARI, soprattutto per la parte che concerne gli episodi che sono frutto di sua diretta esperienza o conoscenza (in relazione a quanto avrebbe appreso negli incontri che ebbe con Vito CIANCIMINO, nel dicembre del '92 e con Antonino CINA' quasi dieci anni dopo) nonostante l'infelice esito del suo rapporto di collaborazione con la giustizia.

A proposito del LIPARI val ribadire che uno degli argomenti portanti dello sforzo profuso dalla difesa per demolire l'affidabilità della prova faticosamente costruita al dibattimento, strappando una serie di sbrigative conferme ad alluvionali contestazioni delle pregresse dichiarazioni può essere rovesciato: il LIPARI si esponeva più a confermare le precedenti dichiarazioni in ipotesi false, così rendendo falsa testimonianza piuttosto che a ritrattarle, potendosi in tal caso avvalersi della specifica causa di non punibilità di cui all'art. 376. A parte il fatto che avrebbe potuto più comodamente trincerarsi dietro la difficoltà o l'impossibilità di ricordare, come peraltro più volte ha fatto, limitandosi ad asseverare che quello che aveva dichiarato quando aveva un ricordo nitido dei fatti rispondeva a verità.

Sulle presunte incongruenze del racconto circa le confidenze che avrebbe ricevuto dal CIANCIMINO in occasione dell'incontro all'Hotel Plaza può osservarsi quanto segue. Ad avviso dell'appellante, non c'era ragione che PROVENZANO, il quale all'epoca poteva benissimo spostarsi da Palermo a Roma, mandasse il LIPARI per avere da CIANCIMINO un aggiornamento sullo stato della trattativa, dal momento che avrebbe potuto contattare lui direttamente il CIANCIMINO. Ed inoltre, l'appellante ravvisa una plateale contraddizione nell'atteggiamento dello stesso CIANCIMINO, rispetto alla versione che questi ha dato delle ragioni per cui si sarebbe inizialmente prestato a collaborare con i carabinieri anche nella prima fase della trattativa (e cioè perché disgustato e inorridito dopo l'ennesima strage). In particolare, secondo il racconto di LIPARI, quando affrontarono all'Hotel Plaza il discorso sulle stragi, il commento di CIANCIMINO, che non si mostrava per nulla sorpreso di quell'escalation di violenza, era che era *ancora poco*: come se condividesse appieno le ragioni dello stragismo.



Orbene, per comprendere come non vi sia alcuna incongruenza, l'episodio va contestualizzato.

A dicembre del '92, epoca dell'incontro al Plaza, CIANCIMINO aveva già maturato la decisione di passare il Rubicone, e di collaborare con i carabinieri per la cattura di RIINA. L'incontro con LIPARI, che doveva servire per aprire un ulteriore canale di contatto con il capo di Cosa Nostra e non semplicemente per aggiornarlo sulla trattativa, rientrava in quel disegno. Ben si comprende quindi come CIANCIMINO, per non destare o per fugare qualsiasi sospetto nel suo interlocutore, che nondimeno non si fidò e non diede corso alle sue richieste, simulasse una piena e convinta adesione alla strategia di RIINA.

Quanto a PROVENZANO, giusta l'ipotesi che in combutta con il CIANCIMINO brigasse per la cattura di RIINA, non aveva alcuna ragione di andare a trovare CIANCIMINO per farsi dire a che punto era la trattativa.

Per quanto concerne le dichiarazioni del DI GIACOMO, uno degli argomenti principali su cui era incentrato lo sforzo di confutarne la credibilità, e cioè l'impossibilità di poter conversare con il CINA' durante il periodo di comune detenzione a Tolmezzo, s'infrange contro l'esito dell'approfondimento istruttorio sollecitato dalla difesa, che quella possibilità non ha affatto escluso.

Resta l'argomento della "progressione accusatoria" che in realtà nei confronti del CINA' non sembra correttamente declinato (a differenza di quanto potrebbe sostenersi per le dichiarazioni rese in ordine alle confidenze ricevute da Filippo GRAVIANO), perché mai era accaduto, prima delle rivelazioni fatte l'11 marzo 2016, che il collaborante venisse compulsato sull'odierno imputato o su quanto avesse appreso sul suo conto; sicché non può neppure dirsi che egli avesse mostrato di non sapere nulla di ciò che poi avrebbe rivelato. E il fatto che poco meno di un anno prima avesse depresso al processo di Caltanissetta sulla strage di Capaci (Capaci bis), evento che della trattativa di cui fu protagonista il CINA' costituirebbe un antifatto, senza fare cenno delle confidenze del CINA', non appare una valida ragione per elevare a sospetto le

successive rivelazioni. Non si vede perché avrebbe dovuto parlarne (del CINA') e rammentarsi spontaneamente delle sue confidenze già in quella sede, ovvero in un contesto processuale in cui l'attenzione delle parti, l'interesse ad approfondire le conoscenze delle varie fonti compulsate e il baricentro dell'indagine dibattimentale, erano polarizzate verso altri scenari e complesse vicende e contesti, che non il ruolo di Antonino CINA' o quello dello stesso CIANCIMINO nella vicenda del papello.

Né si può dire che egli fosse ansioso di saltare sul carro di un procedimento di particolare risonanza per accreditare o rinverdire la sua reputazione di collaboratore di vaglia, perché lo avrebbe fatto già in precedenza e soprattutto non ha mai chiesto di essere sentito dalla Procura di Palermo, ma furono i magistrati di quell'ufficio giudiziario che andarono a interrogarlo l'11 marzo 2016.

Ancora meno persuasiva è la censura di progressione accusatoria o di tardività delle dichiarazioni accusatorie formulata a confutazione della credibilità di NAIMO Rosario, che solo a distanza di anni dall'inizio della sua collaborazione ha rivelato quanto a sua conoscenza sulla vicenda che coinvolse il CINA'.

E una cesura decisamente infondata se si considera che la Procura di Palermo ha impiegato sette anni prima di mettere a fuoco la rilevanza penale della vicenda ricavandone l'ipotesi di reato per cui, dopo la già rammentata archiviazione del procedimento originariamente istruito a carico dello stesso CINA' (e del RIINA e del CIANCIMINO), furono riaperte le indagini infine sfociate in questo processo. E si pretenderebbe da NAIMO che, nell'ambito del verbale illustrativo della collaborazione (risalente al 18 aprile 2011) insieme a tanti altri fatti delittuosi anche di notevole gravità egli menzionasse non già un reato che non poteva essere in grado di leggere, nella vicenda che qui ci occupa, ma quei pochi frammenti che sono tutto quello che era a sua conoscenza: frammenti molto significativi e di considerevole peso ai fini dell'accertamento dei fatti di causa, ma solo se letti unitamente a tutto un compendio di acquisizioni probatorie ovviamente ignote al NAIMO.

Ma non si trattava di spezzoni che denotassero ex sé di essere risvolti secondari o effetti collaterali di un fatto delittuoso in itinere.

Al contrario, il CINA' si era limitato ad uno sfogo, verosimilmente dovuto alla tensione per la delicatezza delle scelte che si stavano intraprendendo in quel frangente, e aveva confidato al NAIMO – che vanta una fraterna amicizia con lo stesso CINA' – la sua preoccupazione, sentendosi gravato da troppe responsabilità, perché *"tutte cose vogliono da me, devo trovare politici, devo trovare, deve avere contatti con medici, devo trovare ..."* ; al punto che accarezzava il proposito di andarsene in America.

Nulla di più che uno stato d'animo di cui NAIMO non poteva comprendere le ragioni, in mancanza di delucidazioni da parte dello stesso CINA'. Ma non si può addurre a motivo di illogicità o comunque di inaffidabilità del racconto di NAIMO il fatto che il suo amico gli avesse taciuto le vere ragioni di tanta preoccupazione, e si fosse limitato a generiche allusioni ai tanti impegni che gli veniva chiesto di assumere in quel momento. Assai poco credibile sarebbe stato NAIMO se avesse raccontato di avere appreso dal CINA' del delicatissimo incarico che stava svolgendo, trattandosi di una faccenda maledettamente seria e sulla quale doveva osservarsi il più assoluto riserbo. D'altra parte, il rispetto e la considerazione in cui il dott. CINA' era tenuto dal RIINA rendono plausibile che l'imputato potesse aver manifestato al capo di Cosa Nostra il proprio disagio e il desiderio di sottrarsi ai gravosi impegni della sua militanza mafiosa, un desiderio ovviamente solo accarezzato senza alcuna possibilità concreta di sottrarvisi. E che RIINA abbia chiesto a NAIMO, sapendo del rapporto di amicizia che lo legava al "dottore", di convincerlo ad abbandonare il proposito di andarsene in America, non è così illogico e inverosimile, come sostiene l'appellante.

Sebbene RIINA, stando al racconto dello stesso NAIMO, non lasciasse trasparire alcun intento minaccioso, quella insolita perorazione da parte del capo di Cosa Nostra poteva anche essere un modo traverso di far sapere al CINA' che Cosa Nostra e lui stesso avevano più che mai bisogno del "dottore"; e quindi che non era il caso di coltivare il proposito di andarsene, che era meglio ci ripensasse, nel suo stesso interesse, per non costringerlo ad adottare provvedimenti spiacevoli.

Degno di miglior causa è poi lo sforzo profuso dall'appellante di demolire la credibilità di Carmelo D'AMICO. Ma non perché il dott. SICILIANO, come già aveva fatto la dott.ssa DELLA BRANCA non possa escludere la possibilità che il D'AMICO comunicasse con il ROTOLO nei periodi di codetenzione che sono stati accertati; o per il fatto che il collaborante è stato in grado, come evidenzia il giudice di prime cure, di riferire notizie che poteva avere appreso solo da colloqui con il ROTOLO o con il GALATOLO; o perché ROTOLO era l'unica fonte in grado di rivelargli alcuni particolari della militanza mafiosa di CINA', come il suo essere inserito con il numero in codice di "164" (come effettivamente accertato nel processo GOTHA) nella rete di soggetti con cui Bernardo PROVENZANO era in contatto negli ultimi della sua latitanza.

Nulla di tutto ciò.

Semplicemente, nel compendio probatorio posto dalla Corte d'Assise di primo grado a base della pronunzia di condanna del CINA', le propalazioni di Carmelo D'AMICO sembrano non avere avuto alcun peso, perché ad esse la sentenza, nel vagliare le fonti di prova a carico del CINA', non dedica neppure un cenno.

E in effetti, le generiche dichiarazioni de relato sul ruolo di ambasciatore che il CINA' avrebbe svolto nella vicenda del papello non aggiungono nulla a quanto già oggetto di altre acquisizioni probatorie ben più pregnanti e specifiche; e semmai contengono un elemento inedito e contrastante con quelle acquisizioni, ma decisamente poco verosimile, come l'essere stato PROVENZANO a scrivere il documento poi noto come papello e contenente le richieste avanzate da Cosa Nostra per fare cessare le stragi.

Il valore in più, sul piano probatorio dovrebbe venire proprio dal fatto che la fonte di quelle notizie che comunque confermerebbe il ruolo di intermediario ricoperto dal CNA' in quella vicenda è stata indicata al D'AMICO in ROTOLO Antonino.

Questi, oltre ad essere un esponente di spicco di Cosa Nostra, molto vicino a Totò RIINA e protagonista sia della stagione della sanguinosa ascesa dei corleonesi sia in anni molto più recenti del tentativo di ricostituire una sorta di cupola mafiosa, nonché

di un antagonismo con Salvatore LO PICCOLO che stava portando ad una nuova guerra di mafia, è risultato (nel processo GOTHA, in cui è stato condannato unitamente al CINA' per associazione mafiosa, ed entrambi con l'aggravante del ruolo apicale per avervi svolto compiti direttivi) essere stato molto legato ad Antonino CINA', per ragioni inerenti alla comune militanza in Cosa Nostra e all'aver gestito gli affari dell'organizzazione mafiosa negli anni del declino di PROVENZANO.

Un soggetto quindi potenzialmente in grado di fornire informazioni affidabili sul conto del CINA' e sui fatti inerenti alla sua militanza in Cosa Nostra.

Si dà il caso però che le notizie che il D'AMICO sostiene di avere appreso dal ROTOLO sono inestricabilmente miscelate ad un autentico pastiche di elucubrazioni, commenti, deduzioni e "chiacchierate", nonché ricostruzioni tanto mirabolanti quanto generiche e indimostrabili, occasionate talora dalla visione di trasmissioni televisive su vicende afferenti ai fatti di questo processo. Ed è impossibile, anche a voler credere alla sincerità del dichiarante, discernere ciò che il ROTOLO gli avrebbe confidato come frutto di effettive conoscenze dirette o indirette ma di fonte affidabile da ciò che costituisce frutto di sue personali elucubrazioni o rimediazioni di fatti che appartenevano alla storia dell'organizzazione mafiosa, mescolate con notizie di fonte mediatica, quando non addirittura di mera millanteria della sua conoscenza degli oscuri retroscena dei più gravi fatti delittuosi (come per l'immane coinvolgimento di logge massoniche e servizi deviati nelle stragi).

Ma la sostanziale irrilevanza delle propalazioni del D'AMICO nell'economia della decisione di condanna del CINA' ne rende ininfluenti le criticità denunciate, non senza fondamento, dall'appellante.

Sotto un diverso profilo si eccepisce che l'imputato andava comunque assolto per carenza sia dell'elemento oggettivo che dell'elemento soggettivo del reato comunque qualificato giuridicamente (ossia tanto sotto il paradigma dell'art. 338 c.p., così come contestato, quanto sotto il diverso paradigma dell'art. 289, c.p.).

Sotto l'aspetto oggettivo, nella condotta del CINA', quand'anche provata, non si profilerebbe alcuno dei tratti costitutivi della minaccia.

L'imputato, infatti, non avrebbe posto in essere, né concorso a realizzare, alcun atto violento, né avrebbe espresso in alcun modo minacce; così come, nemmeno, a tutto voler concedere, ha tenuto quella ulteriore e diversa condotta, che si ascrive agli imputati c.d. istituzionali e politici. Dunque, il Cinà non si è fatto promotore di alcunché e non ha tenuto alcuna condotta determinante neppure nella fase definibile dell'istigazione.

Ebbene, tale argomento non tiene conto della peculiare connotazione della condotta costitutiva del reato di minaccia in contestazione, avuto riguardo alle sue modalità attuative e delle peculiarità del ruolo ascrivibile al CINA'.

I suoi contatti sono stati con il CIANCIMINO, a sua volta in veste di intermediario di quelli che gli esponenti mafiosi ritennero essere emissari di una sovraordinata autorità di Governo, da un lato; e con i vertici mafiosi ed il RIINA in particolare, dall'altro. E quindi il suo compito e il suo modo di concorrere alla condotta costitutiva della minaccia avente come destinatario finale il Governo della Repubblica non richiedeva alcun atto in sé qualificabile di minaccia.

Ma neppure può ridursi il suo ruolo, come pretenderebbe l'appellante, a quello di postino, perché le fonti di prova che concorrono a dimostrarne la colpevolezza dicono molto di più, e non ci si può fermare al frammento delle dichiarazioni di LIPARI che concerne l'aver lasciato il famigerato papello nella buca delle lettere di casa CIANCIMINO (un'imprudenza di cui poi il CIANCIMINO avrebbe fatto oggetto di specifico rimbrotto allo stesso CINA').

Non autorizzano certo a questa visione riduttiva e le dichiarazioni di Giuseppe DI GIACOMO o quelle di NAIMO Rosaro, da cui traspare una compartecipazione ed un contributo ben più significativi alla condotta finalizzata a porre in essere la minaccia in questione. E soprattutto le dichiarazioni di Vito CIANCIMINO fanno comprendere la centralità dell'apporto dell'imputato nel creare le premesse e rendere possibile lo sviluppo della condotta criminosa.

E infatti, secondo il racconto dell'ex sindaco di Palermo, il CINA' adottò la determinazione, in un primo momento di liquidare la richiesta rivoltagli dallo stesso CIANCIMINO, persino in modo irridente. Ma poi, ebbe evidentemente a rimeditare la delicatezza di quella richiesta, l'importanza della posta in gioco e i possibili sviluppi e se ne fece latore presso i vertici mafiosi. E lo fece perché convinto che potesse dare buoni frutti, dal punto di vista ovviamente di Cosa Nostra.

Dopo di che le premesse della minaccia di cui l'imputato si è fatto consapevole tramite erano già contenute nel tipo di sollecitazione trasmessagli da Vito CIANCIMINO e fatta pervenire al RIINA. Se, invero, l'invito era, in buona sostanza, quello di far conoscere quali fossero le richieste di Cosa Nostra per porre fine alle stragi, o comunque per fare cessare l'ondata di violenza che minacciava di mietere altre vittime, e la risposta è consistita nell'avanzare specifiche richieste, il risvolto implicito in questa risposta era che se quelle richieste non fossero state accolte, le stragi sarebbe proseguite (o riprese).

E infatti sta qui la ragione per cui deve convenirsi che l'iniziativa dei Carabinieri fu assolutamente improvvida, avendo innescato un meccanismo infernale, anche se non era nelle loro intenzioni azionarlo.

Vito CIANCIMINO si limita a dire che il CINA' gli fece sapere, in risposta alla sua sollecitazione, che la sponda mafiosa accettava la trattativa, e quindi mancherebbe il presupposto della minaccia così come prefigurata dall'accusa, ovvero la formulazione di specifiche richieste di cui d'altronde MORI e DE DONNO negano di avere avuto il minimo sentore. Ma tale versione è smentita dalle testimonianze di Roberto e di Giovanni CIANCIMINO, di DI GIACOMO Giuseppe, di Pino LIPARI, e prima ancora dalla logica, come s'è visto nel ricostruire questo aspetto della vicenda. E non solo perché la sollecitazione trasmessa da CIANCIMINO mirava in sostanza a far conoscere che cosa l'organizzazione mafiosa chiedesse in cambio della cessazione delle stragi (sicché una risposta positiva a tale sollecitazione non poteva che consistere nella formulazione di specifiche richieste); ma anche in considerazione della spiegazione che, per ammissione dello stesso CIANCIMINO, mai smentito sul punto da MORI e

DE DONNO, fu propinata alla controparte mafiosa, dopo essere stata concertata da CIANCIMINO con gli stessi ufficiali del R.O.S., per giustificare la temporanea interruzione o il congelamento della trattativa, e cioè che le richieste di Cosa Nostra erano state respinte perché valutate come eccessive: giustificazione che, come pure s'è visto, collima perfettamente con quella nota a BRUSCA e da questi riferita a proposito della vicenda del papello.

L'appellante obietta ancora che il CINA' non era consapevole, o non v'è prova che avesse consapevolezza del contenuto delle (presunte) richieste.

Ma se, all'epoca, era il consigliere più fidato di Totò RIINA, per le questioni politiche, come dice GIUFFRÈ; l'unico uomo d'onore che poteva permettersi di andare a casa del capo di Cosa Nostra *senza bisogno di bussare da nessuna parte*; se era addirittura l'*ideologo* di Totò RIINA, come dice Giovanni BRUSCA, allora non si vede per quale ragione lo stesso RIINA avrebbe dovuto privarsi dell'apporto del suo consigliere più fidato e ascoltato, per riceverne suggerimenti e consigli sia in ordine alla decisione, che poi in effetti prese, di rispondere alla sollecitazione trasmessa da CIANCIMINO; sia in ordine alla formulazione delle richieste. Né si vede per quale ragione avrebbe dovuto tenerlo all'oscuro di tali richieste, essendosi il CINA' fatto latore e quindi anche sponsor di quell'iniziativa (che solo in un primo tempo aveva sprezzantemente ritenuto di poter liquidare con un'alzata di spalle).

Pertanto, l'inoltro del papello, sapendo benissimo di cosa si trattasse, e quale ne fosse la finalità, costituiscono, unitamente alla presumibile influenza esercitata sul RIINA per indurlo a rispondere a quella sollecitazione, un modo di cooperare fattivamente alla condotta necessaria per porre in essere la minaccia qualificata ex art. 338, c.p. (che poi sarà veicolata al suo destinatario naturale per una via traversa e con ulteriori intermediazioni, ma sempre con l'apporto di MORI, ancorché nel quadro di una strategia che mirava a neutralizzare quella minaccia, piuttosto che a corroborarla, ed essendo il vice comandante del R.O.S. edotto di ciò che più premeva ai vertici mafiosi). Ora, la piena consapevolezza della posta in gioco, dal punto di vista di quella sponda mafiosa alla quale il CINA' già all'epoca era intraneo, come lo sarà per il resto della



sua vita (e lo attestano le successive condanne per il reato di associazione mafiosa l'ultima delle quali, divenuta irrevocabile nel 2012 e per fatti commessi, con l'aggravante del ruolo apicale fino al giugno 2006<sup>572</sup>) e delle finalità di quell'iniziativa, che mirava a costringere il Governo a fare concessioni a partire dal settore carcerario, appaiono più che sufficienti e idonee ad inverare anche l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 338, c.p., che presuppone appunto una condotta, in ipotesi di minaccia, diretta a condizionare le scelte del Governo, ovvero a turbarne il libero esercizio delle sue prerogative.

E non può certo condividersi l'assunto secondo cui non varrebbero a corroborare la prova dell'elemento soggettivo del reato, le dichiarazioni di NAIMO, laddove questi ha riferito che *"Riina gli chiese di intervenire su Cinà per dissuaderlo dalla sua intenzione di trasferirsi in America essendo in quel momento la sua presenza importante per ottenere qualche beneficio per i detenuti"*.

Al contrario, non si comprende come RIINA potesse accennare a NAIMO, tutto sommato estraneo alla vicenda, la finalità principale dell'iniziativa in corso e per la quale era essenziale l'apporto del CINA' (ottenere benefici per i carcerati), senza che questi ne sapesse nulla.

Quanto alle dichiarazioni del LIPARI, non si vede come possa desumere che l'imputato avesse inteso certi contatti come diretti a finalità ben diverse da quelle ipotizzate dall'accusa, e cioè alla cattura di RIINA. E' vero semmai che il LIPARI fiutò odore di trappola, ma in relazione all'ultimo incontro con Vito CIANCIMINO, all'Hotel Plaza,

---

<sup>572</sup> Cfr. sentenza nr. 685/2011 emessa dalla Corte d'Appello di Palermo, Sez. Sesta Penale, il 21.02.2011, irrevocabile a far data dal 24.02.2012, e con la quale CINA' Antonino è stato condannato alla pena di sedici anni di reclusione (in continuazione con la precedente condanna sempre per il reato ex art. 416 bis) in quanto riconosciuto colpevole del reato di associazione mafiosa per aver fatto parte di Cosa Nostra, svolgendo anche funzioni direttive in relazione all'organizzazione e alla gestione della famiglia e del mandamento di San Lorenzo (in antagonismo al boss mergente Salvatore LO PICCOLO, e di concerto con il boss Antonino ROTOLO) In particolare, si è accertato che il CINA' ha effettivamente commesso le condotte che gli erano specificamente contestate, e segnatamente per *"avere contribuito all'organizzazione e alla direzione dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, incidendo e contribuendo alle sue scelte strategiche"*; e *"per aver costituito un punto di riferimento mafioso per il controllo dei lavori pubblici e l'imposizione del pizzo alle imprese operanti nella intera città di Palermo; nonché "per aver mantenuto, attraverso il continuo scambio di contatti in particolare con ROTOLO Antonino e con PROVENZANO Bernardo, all'epoca latitante, un costante collegamento con gli altri capi dell'organizzazione mafiosa, in tal modo, svolgendo anche attività di programmazione di gravi delitti, tra i quali l'omicidio di LO PICCOLO Salvatore e di suo figlio LO PICCOLO Sandro e mantenendo un ruolo apicale. Con particolare riferimento agli affari illeciti dell'organizzazione Cosa Nostra nel mandamento di San Lorenzo"*.

che si colloca in un momento in cui in effetti il CIANCIMINO era impegnato a collaborare con i Carabinieri per la cattura di RIINA; mentre di tutt'altro tenore sono le confidenze che LIPARI avrebbe ricevuto dallo stesso CINA'.

Le considerazioni che precedono dispensano dall'indugiare sulle argomentazioni svolte nel **motivo dodicesimo** a sostegno della dedotta insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7. D.L. 152/91 (ora art 416 bis.1.comma 1 c.p.), che fanno tutte riferimento al postulato ridimensionamento della condotta ascrivibile all'imputato (come il non avere partecipato alle successive stragi, correlate alla minaccia; il non essere stato autore di alcuna minaccia esplicita; l'aver svolto un ruolo di mero intermediario, senza che sia emersa una precisa consapevolezza del contenuto delle richieste ricattatorie e soprattutto della loro finalità): ridimensionamento che, per tutte le ragioni già esposte, non ha alcun concreto fondamento nelle evidenze probatorie a carico dell'imputato.

Al contrario, il rilievo strategico per gli interessi di Cosa Nostra dell'iniziativa cui il CINA diede il suo fattivo e addirittura decisivo apporto, un rilievo strategico del quale egli fu pienamente consapevole, tanto da averne tratto motivo per un ripensamento dell'originario impulso di liquidare con un'alzata di spalle la sollecitazione trasmessagli dal CIANCIMINO (il CINA' per primo ebbe quel *ritorno di fiamma* di cui ha parlato Vito CIANCIMINO), vale, in una alla consapevolezza della posta in gioco, ad inverare anche l'aggravante della finalità di agevolazione degli interessi mafiosi.

Infondata è altresì la doglianza dedotta sempre nel **motivo dodicesimo** in ordine alla sussistenza ritenuta dal giudice di prime cure dell'aggravante a effetto speciale di cui all'art. 339, comma 2 c.p.: ma sul punto non può che rinviarsi alle considerazioni già esposte con riferimento all'analogo motivo di censura articolato dal coimputato BAGARELLA.

Può aggiungersi, e la considerazione vale per entrambi gli imputati, che immaginare che l'equivalente di un'intera decina di Cosa Nostra – più il capo decina perché secondo la lettera dell'art. 339, comma 2, devono essere più di dieci persone – debba riunirsi o comunque tutti i suoi componenti essere presenti insieme nel momento in cui si consuma la minaccia, per integrare quella maggiore efficacia intimidatoria che giustifica l'inasprimento sanzionatorio previsto in relazione al numero degli autori della minaccia, evoca un'immagine assolutamente surreale, per chi abbia un minimo di conoscenza dei fatti delittuosi commessi nell'ambito di un'associazione mafiosa riconducibile ad una delle mafie “storiche” come Cosa Nostra (che è fattispecie diversa dalle generiche “associazioni segrete” di cui parla l'art. 339, comma 1 c.p.). E tanto varrebbe dire che l'aggravante in questione non è declinabile se il fatto è commesso in ambito e a beneficio di un'associazione di stampo mafioso, che è un esito alquanto paradossale.

Con il **tredecimo motivo** si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente l'aggravante comune di cui all'art. 61, n. 2.

Anche questa doglianza è infondata.

L'aggravante predetta è stata contestata (anche) al CINA' per avere commesso il fatto allo scopo ulteriore di assicurare il prodotto o l'impunità dai reati precedentemente commessi: ovvero, il reato di associazione mafiosa, ma anche quelli anche più gravi commessi dagli affiliati a Cosa Nostra.

E non v'è dubbio che questo fosse lo scopo perseguito, e di cui anche CINA ed anzi CINA' prima e più di ogni altro, a parte Salvatore RIINA, ebbe piena consapevolezza, poiché tra le richieste ricattatorie avanzate figuravano l'abolizione dell'ergastolo o del 41 bis o anche l'abolizione o la modifica in senso più restrittivo della legislazione sui pentiti (così da rendere più difficile poter pervenire a sentenze di condanna).

Con il **quattordicesimo motivo** di gravame si torna ad invocare la prescrizione del reato che sarebbe intervenuta da tempo, al più tardi a luglio 2003 e quindi già prima

che l'azione penale venisse esercitata (24 luglio 2012), se, come l'appellante postula, si dovesse escludere l'aggravante di cui all'art. 339, comma 2 c.p..

Il termine prescrizione sarebbe poi interamente decorso ancora prima, se si accogliesse la tesi dell'inquadramento della fattispecie nell'alveo dell'art 289, c.p. (vecchia formulazione).

Tale disposizione infatti prevedeva, per l'ipotesi minore della minaccia, una pena massima fino a cinque anni e non contemplava l'aggravante di cui all'art. 339, comma 2, c.p., a differenza che per il reato di cui all'art. 338.

Ma dalla correttezza delle opposte conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure sia in ordine alla qualificazione giuridica del fatto in contestazione sotto il paradigma dell'art. 338 (v. Capitolo sulle "Questioni processuali"), sia in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 339, comma 2 c.p. discende l'infondatezza anche di quest'ultimo motivo di gravame.

Sul trattamento sanzionatorio così come sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non insiste alcun motivo di gravame. Può tuttavia per completezza aggiungersi che ineccepibile appare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto del ruolo assolutamente decisivo che il CINA' ebbe nello svolgimento della condotta costitutiva del reato di minaccia (che egli avrebbe avuto la possibilità, per lo meno nella forma in cui prese corpo, di stroncare sul nascere e che invece assecondò e alimentò) e dell'assenza di qualsiasi sintomo di resipiscenza.

Il CINA', pur non avendo poi preso parte agli sviluppi più cruenti della vicenda – e segnatamente alle stragi correlate a quell'originario ricatto allo Stato – neppure ne trasse motivo per fare ammenda del proprio operato. Al contrario, come attestano i suoi gravissimi precedenti, la sua militanza in Cosa Nostra non soltanto non registrò alcuna flessione o discontinuità (a parte i periodi forzati di assenza per detenzione), ma lievitò fino all'assunzione di compiti direttivi che ne comportarono per così dire la promozione sul campo, con l'assunzione della reggenza della famiglia e del mandamento di San Lorenzo e il coinvolgimento in trame criminali che contemplavano

anche la programmazione di omicidi (come nel caso accertato nel processo GOTHA, in relazione al progetto di eliminare i LO PICCOLO, padre e figlio).

## CAPITOLO 10

### IL REATO DI MINACCIA AL GOVERNO DELLA REPUBBLICA INSEDIATOSI NEL MAGGIO DEL 1994

Nel capitolo 3, della Parte Quarta intitolato *"L'INTERMEDIARIO DI "COSA NOSTRA" MARCELLO DELL'UTRI"*, la sentenza di primo grado si è occupata della posizione di DELL'UTRI Marcello riportando, anzitutto, l'imputazione elevata a carico di quest'imputato ossia l'aver concorso nel reato di minaccia, finalizzato a turbare l'attività del Governo della Repubblica, commesso dai vertici dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, e, in particolare, di essersi attivato in relazione alle richieste di questi ultimi *"...finalizzate ad ottenere benefici di varia natura (tra l'altro concernenti la legislazione penale e processuale in materia di contrasto alla criminalità organizzata, l'esito di importanti vicende processuali ed il trattamento penitenziario degli associati in stato di detenzione) per gli aderenti all'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra". Ponendo l'ottenimento di detti benefici come condizione ineludibile per porre fine alla strategia di violento attacco frontale alle Istituzioni la cui esecuzione aveva avuto inizio con l'omicidio dell'on. Salvo LIMA ed era proseguita con le stragi palermitane del '92 e le stragi di Roma, Firenze e Milano del '93"*, ponendo in essere le seguenti specifiche condotte:

*"inizialmente proponendosi ed attivandosi, in epoca immediatamente successiva all'omicidio LIMA ed in luogo di quest'ultimo, come interlocutore degli esponenti di vertice di "Cosa Nostra" per le questioni connesse all'ottenimento dei benefici sopra indicati"*;

*“successivamente rinnovando tale interlocuzione con i vertici di Cosa Nostra, in esito alle avvenute carcerazioni di CIANCIMINO Vito Calogero e di RIINA Salvatore, così agevolando il progredire della "trattativa" Stato-mafia sopra menzionata, e quindi rafforzando i responsabili mafiosi della trattativa nel loro proposito criminoso di rinnovare la minaccia di prosecuzione della strategia stragista”;*  
*“agevolando materialmente la ricezione di tale minaccia presso alcuni destinatari della stessa ed in particolare, da ultimo, favorendone la ricezione da BERLUSCONI Silvio dopo il suo insediamento come Capo del Governo”.*

In tale approccio si è fatto riferimento alle risultanze probatorie già esposte su questa tematica (sempre nella Parte Quarta della medesima decisione) muovendo dalla figura di DELL’UTRI quale emerge, innanzitutto, dalle sentenze irrevocabili acquisite agli atti, in particolare, ponendo i seguenti interrogativi: *“... se nel 1992 il predetto imputato abbia in qualche modo istigato, sollecitato, stimolato o assecondato le minacce che il vertice di “cosa nostra” ebbe già allora a rivolgere al Governo sotto forma di condizioni per la cessazione della strategia stragista, se, successivamente, il medesimo imputato abbia posto in essere condotte idonee a provocare o rafforzare nei responsabili mafiosi l’intento di rinnovare ancora la minaccia, se, poi, tale minaccia sia stata effettivamente formulata dai vertici mafiosi questa volta nei confronti del Governo Berlusconi e, infine, se Dell’Utri abbia fatto da tramite per far giungere la rinnovata minaccia mafiosa sino al Presidente del Consiglio Berlusconi.”.*

In relazione a simili quesiti è stato fissato un punto certo: *“... la prima parte della verifica ha avuto esito negativo, poiché l’esame delle risultanze probatorie ha condotto alla sicura esclusione di un ruolo di Dell’Utri nelle vicende che, ad iniziare dal 1992, diedero luogo alla minaccia mafiosa in danno dei Governi in carica precedentemente a quello poi presieduto da Silvio Berlusconi dal maggio 1994 (v. Parte Quarta della sentenza, Capitolo 3).”.*

Quest'affermazione, se vale ad escludere ogni coinvolgimento dell’imputato nella "prima parte" della vicenda, cioè in riferimento alle condotte poste in essere nei confronti dei Governi precedenti a quello presieduto da Silvio BERLUSCONI e per le

quali condotte lo stesso DELL'UTRI è stato assolto in primo grado "per non avere commesso il fatto" - sia in relazione ad un suo presunto ruolo, dopo l'omicidio Lima, di *"interlocutore degli esponenti di vertice di "Cosa Nostra"*, sia, sempre nel 1992, quale partecipe della condotta già scrutinata che può essere sinteticamente definita come la prima *"trattativa Stato/mafia"* - vale, sotto altro profilo, a ribadire il concetto, che può ritenersi pacificamente acquisito, secondo cui le iniziative di Cosa Nostra volte a minacciare il Governo della Repubblica fatte oggetto di questo processo sono state più d'una e in riferimento ad esse DELL'UTRI viene in rilievo in questo giudizio di appello soltanto per l'ultima, ovvero come *"tramite"* incaricato di veicolare la minaccia mafiosa di ulteriori iniziative stragiste al Governo insediatosi nel maggio del 1994.

In proposito la sentenza impugnata ha rammentato che soltanto nella seconda metà del 1993 l'organizzazione mafiosa, accantonato l'originario progetto di *"... dare luogo ad una propria formazione politica nella quale collocare direttamente soggetti che potessero rappresentare gli interessi di "cosa nostra"..."* ha inteso *"... sfruttare la nuova forza che si accingeva a debuttare nel panorama politico nazionale per iniziativa di Silvio Berlusconi ..."* servendosi anche *"... di Marcello Dell'Utri per ottenere i benefici per gli associati che erano stati già oggetto dell'azione ricattatoria stimolata dalla sciagurata iniziativa dei Carabinieri del R.O.S. nel giugno del 1992 letta dai mafiosi come primo segnale di cedimento dello Stato dopo la strage di Capaci, poi, ulteriormente confermato, nel successivo anno 1993, da altri segnali promananti dal settore carcerario in relazione all'applicazione del regime del 41 bis (dall'avvicendamento dei vertici del D.A.P. alla mancata proroga di molti provvedimenti di 41 bis)."*

Precisato che questa Corte condivide solo in parte quest'ultimo argomento, riferito alla c.d. *"sciagurata iniziativa dei Carabinieri del R.O.S"*, dal momento che tale iniziativa (per quanto effettivamente "sciagurata") ha sì finito per innescare la minaccia al Governo AMATO e poi al Governo CIAMPI (resa evidente dalla mancata proroga dei decreti ex art. 41 bis in scadenza nel novembre 1993) ma senza che gli uomini del R.O.S. condividessero tale proposito delittuoso, ciò che per il momento interessa

focalizzare è il fatto che secondo la Corte di Assise il ruolo di DELL'UTRI è circoscritto al reato contestato come commesso in danno del primo Governo BERLUSCONI: *"In questa fase, con l'apertura alle esigenze dell'associazione mafiosa "cosa nostra" manifestata da Dell'Utri ancora nella sua funzione di intermediario con l'imprenditore Silvio Berlusconi nel frattempo "sceso in campo" in vista delle elezioni politiche che poi vi sarebbero state nel marzo 1994, si rafforza il proposito criminoso dei vertici mafiosi di proseguire con la strategia ricattatoria iniziata da Riina nel 1992 e si pongono le premesse della rinnovazione della minaccia in danno del Governo, quando, dopo il maggio del 1994, questo sarebbe stato, appunto, presieduto dallo stesso Berlusconi".*

Sempre in riferimento a questo momento storico/politico è stata posta un'ulteriore dirimente precisazione legata al fatto che gli elementi probatori che si riferiscono alle iniziative degli esponenti mafiosi di vertice per creare collegamenti con la neo formazione politica Forza Italia non assumono, a ben vedere, rilievo diretto per l'integrazione del reato pluriaggravato di cui all'art. 338 c.p. trattandosi di fatti antecedenti al maggio 1994, data di insediamento del governo di che trattasi: *"...non è questa, dunque, la fase in cui va ricercata la minaccia che può integrare la fattispecie criminosa oggetto della contestazione formulata in questo processo a carico del medesimo Dell'Utri."*

Emerge un netto discrimine tra quello che rispetto all'imputazione può essere definito come un antefatto non punibile, un mero antecedente causale alla successiva condotta, perché avvenuto prima dell'insediamento del Governo BERLUSCONI, e ciò che si è verificato dopo l'insediamento di detto Governo e solo quando, a quel punto, l'intimidazione mafiosa, se portata a compimento, poteva valere ad integrare il reato oggetto di contestazione secondo le coordinate recepite dalla stessa sentenza di primo grado.

Seguendo questo criterio logico/temporale sono stati posti in luce gli incontri di Vittorio MANGANO con DELL'UTRI sia prima sia dopo l'insediamento del Governo di che trattasi individuando, per quest'ultima fase, due occasioni: la prima tra giugno e



luglio 1994 e la seconda nel dicembre 1994: due occasioni che il MANGANO ha avuto *"... per sollecitare l'adempimento degli impegni presi durante la campagna elettorale, ricevendo, in entrambe le occasioni, ampie e concrete rassicurazioni."*

In relazione ai fatti collocabili in questo arco temporale e ritenuti idonei ad integrare il reato contestato a DELL'UTRI in concorso con i coimputati BRUSCA e BAGARELLA (oltre che in concorso con altri soggetti ormai deceduti quali MANGANO e CUCUZZA), il problema esegetico fondamentale è quello di verificare se le iniziative intimidatorie provenienti dal contesto mafioso siano davvero "pervenute a destinazione" ossia se abbiano raggiunto quella che, secondo l'impostazione accusatoria ricevuta con la sentenza impugnata, viene individuata come la parte offesa di questa condotta: BERLUSCONI Silvio in qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri del Governo insediatosi nel maggio del 1994

Questo aspetto della vicenda, "l'ultimo miglio" potrebbe dirsi parafrasando la terminologia in uso nelle telecomunicazioni, è quello che, ad avviso di questa Corte, rimane controverso tanto che non può ritenersi provato in termini di piena certezza.

Ma prima degli approfondimenti sul tema, dirimenti per stabilire se il delitto sia stato portato a consumazione prospettandosi, diversamente, un delitto tentato ai sensi degli artt. 56 e 338 c.p. per chi ha posto in essere quella condotta (ossia BAGARELLA e BRUSCA, per come si vedrà), è necessario ripercorrere il percorso seguito con la decisione impugnata quanto alle tappe antecedenti, parimenti d'interesse nella ricostruzione processuale.

#### **10.1.- Gli incontri tra MANGANO e DELL'UTRI antecedenti al maggio 1994**

Sui contatti intervenuti prima del maggio 1994 (come visto data di insediamento del primo governo Berlusconi) vengono in rilievo degli aspetti della decisione che coinvolgono non solo il già citato DELL'UTRI ed i suoi rapporti con MANGANO Vittorio ma anche e più direttamente i coimputati di questo processo BAGARELLA Leoluca e BRUSCA Giovanni.

In merito a quest'iniziativa, definita la “*seconda condotta*” (seconda rispetto a quella che ha coinvolto gli uomini del R.O.S. nonché gli esponenti mafiosi di cui già si è detto in precedenza), risulta ineccepibile la ricostruzione, anche questa tratteggiata nella sentenza di primo grado, che ha collocato “... *la condotta posta in essere in prima persona da Bagarella e Brusca già all’indomani dell’arresto di Salvatore Riina (v. trascrizione udienza 25 gennaio 2018) e, quindi, prima della successiva fase iniziata col ricorso all’opera di Vittorio Mangano, dopo che a questi, per volere degli stessi Bagarella e Brusca, era stata affidata la “reggenza” del “mandamento” di Porta Nuova in sostituzione di Salvatore Cancemi costituitosi spontaneamente ai Carabinieri nel luglio 1993.*” (Cancemi si costituisce esattamente in data 22.07.1993).

Se, dunque, un ruolo centrale va attribuito a Vittorio MANGANO, tanto da divenire reggente del citato mandamento mafioso, è altrettanto evidente che tale nomina sia stata caldeggiata in previsione di sfruttare i suoi risalenti rapporti di conoscenza con DELL’UTRI per realizzare quell'obiettivo che stava particolarmente a cuore a Cosa Nostra e, in quel momento (dopo l’arresto di RIINA ed in seguito dei fratelli GRAVIANO), in specie ai predetti BAGARELLA e BRUSCA.

Un'iniziativa che, si badi bene, non era finalizzata a porre in essere nell’immediato l’ennesima “prova di forza” minacciando il Governo della Repubblica, una compagine governativa che, per di più, in quel momento non era neppure rappresentato da Silvio BERLUSCONI, ma invece tesa a trovare un compiacente interlocutore per assicurare determinati risultati da tempo auspicati dalla compagine mafiosa in tema di ammorbidimento della legislazione antimafia e di modifiche ordinamentali del sistema penale e penitenziario paventando, quale funesta alternativa, il riprendere (o la prosecuzione se si preferisce) delle stragi.

Un progetto peculiare perché configura una minaccia sottoposta ad una duplice condizione:

- primo, che la compagine politica capeggiata da BERLUSCONI e sponsorizzata da DELL’UTRI avesse vinto le elezioni;

- secondo, che detto gruppo politico, una volta “salito al governo”, non avesse rispettato le interlocuzioni preelettorali intessute da DELL’UTRI con gli uomini di Cosa Nostra.

In chiave difensiva è stata censurata la coerenza di una “minaccia preventiva” di tal fatta in base all’interrogativo sintetizzabile con la formula: che senso avrebbe avuto, per i mafiosi, minacciare Silvio BERLUSCONI al tempo importante imprenditore ma privo di cariche istituzionali o incarichi governativi?

Rispetto a questo quesito, che prospetta una questione logica ancor prima che probatoria, è agevole replicare affermando che l’obiettivo immediato fosse quello di creare le pre-condizioni affinché Cosa Nostra ottenesse, già in quel momento, delle rassicurazioni rivolgendosi all’interlocutore DELL’UTRI che, come emerge dalle dichiarazioni dello stesso BRUSCA, in quel momento era l’obiettivo ma non certamente in qualità di “vittima” della minaccia: DELL’URTI rappresentava una sorta di trampolino per assicurare, in un prossimo futuro, un’attenzione normativa alla questione caldeggiata da Cosa Nostra.

In questo scenario si inserisce la tematica (affrontata nella Parte Quarta della sentenza di primo grado) dell’esistenza di un accordo preelettorale tra Cosa Nostra, nelle persone di BAGARELLA e BRUSCA (oltre che, separatamente, almeno sino al gennaio 1994, nelle persone dei fratelli GRAVIANO), e Marcello DELL’UTRI in rappresentanza del partito Forza Italia.

Rispetto a questo accordo preelettorale la sentenza impugnata, se in un primo momento ne ha affermato l’esistenza in termini di certezza (*“In conclusione, allora, può ritenersi ampiamente provato che, in occasione della campagna elettorale per le elezioni politiche del 1994, le cosche mafiose, facendo affidamento sulle “assicurazioni” e sulle “garanzie” ricevute attraverso Marcello Dell’Utri, decisero di appoggiare il nuovo partito politico fondato da Silvio Berlusconi (con l’apporto determinante dello stesso Dell’Utri) nella prospettiva di ricavarne vantaggi e benefici.”*), di seguito e nello sviluppo della stessa motivazione ha prospettato uno scenario più sfumato giungendo ad ipotizzare che sia stato raggiunto *“... se non un accordo preelettorale vero e proprio, la*

*promessa preelettorale da parte di Marcello Dell'Utri, nella predetta qualità di intermediario di Silvio Berlusconi (ruolo di intermediario già risalente negli anni, secondo quanto definitivamente accertato con le sentenze di cui si è detto nella Parte Quarta della sentenza, Capitolo 1), che, in caso di successo nelle imminenti elezioni politiche e di incarico di governo affidato a Silvio Berlusconi, sarebbero stati adottati alcuni provvedimenti certamente in linea con le attese dei mafiosi (basti pensare all'abolizione dell'ergastolo in favore della quale già alcuni esponenti di quel partito si erano pronunciati).".*

Dunque, più che di un "accordo preelettorale", si è trattato (almeno) di una "promessa preelettorale" da parte di DELL'UTRI in questa sua particolarissima veste di mediatore in una ricostruzione nella quale è stato anche dato per assodato che già in questa fase, appunto preelettorale, vennero "... *prospettate al Dell'Utri le conseguenze (in termini di stragi) della mancata adozione di provvedimenti attesi dai mafiosi, ma tale minaccia, poiché rivolta ad un destinatario che in quel momento non faceva parte di un Governo, né lo rappresentava neppure nella veste di intermediario di singoli componenti, vertendosi nell'ipotesi del reato istantaneo che si consuma nel momento in cui la minaccia viene recepita dal destinatario (che, in quel momento, come detto, appunto, non faceva parte del Governo della Repubblica), non potrebbe da sola integrare i presupposti del contestato reato di cui all'art. 338 c.p.*".

Ed è in tale contesto che si inseriscono le interlocuzioni cui ha fatto riferimento in particolare il collaboratore Giovanni BRUSCA.

Occorre al riguardo precisare che la figura di DELL'UTRI (del quale, all'interno di "cosa nostra", era noto il risalente ruolo, svolto esattamente dalla metà degli anni settanta fino al 1992 come stabilito dal giudicato a carico dello stesso, quale intermediario tra l'organizzazione mafiosa e Silvio Berlusconi) interessava tanto l'ala stragista di Cosa Nostra (nella persona di Giuseppe GRAVIANO ed, in un secondo momento, dopo l'arresto dei fratelli GRAVIANO, di Leoluca BAGARELLA e Giovanni BRUSCA) quanto l'ala che alla prima si contrapponeva e che caldeggiava la

cessazione delle stragi (rappresentata da Bernardo PROVENZANO) senza che nessuna di queste fazioni abbandonasse le proprie posizioni strategiche.

In riferimento alla minaccia al Governo BERLUSCONI, di cui adesso si tratta, è chiaro che assuma rilievo l'iniziativa dell'ala stragista ed esattamente l'iniziativa assunta dopo l'arresto, il 27.01.1994, dei fratelli GRAVIANO. E' proprio in questa fase che si coagula un progetto voluto da BAGARELLA e BRUSCA i quali intendevano proseguire nella tattica stragista (ad iniziare da quella dello stadio Olimpico organizzata da GRAVIANO e fortunatamente fallita) ed a minacciarne ulteriori per ottenere ciò che l'organizzazione rivendicava.

Al riguardo rimane peculiare l'occasione, descritta dallo stesso BRUSCA, a fondamento di tale proposito criminoso dal momento che il predetto ha sostenuto di aver chiesto a MANGANO di contattare DELL'UTRI dopo che aveva appreso, in via del tutto inaspettata, dei risalenti rapporti tra questi ultimi e Silvio BERLUSCONI dalla lettura di un articolo del settimanale L'Espresso che lo stesso BRUSCA aveva acquistato (*"me lo avevo comprato io"*) e che poi aveva ritrovato, in termini altrettanto casuali (per *"coincidenza"*), sul tavolo di una stalla a Partinico.

In merito a questa genesi, in effetti dai tratti così originali, va dato atto delle perplessità esternate con forza dalle difese anche in questo giudizio di secondo grado.

Precisato che la sentenza impugnata, dopo articolata riflessione, è giunta alla (condivisibile) conclusione secondo cui l'articolo del settimanale L'Espresso da cui BRUSCA ha appreso dell'esistenza di tali rapporti tra MANGANO e DELL'UTRI e da cui, soprattutto, ha tratto ispirazione per ordire il suo progetto criminoso, è da collocare a marzo del 1994 (e non, come sostenuto dalla Procura, l'articolo pubblicato nell'aprile 1994, ritenendo che *"... appare più coerente datare l'incontro di quest'ultimo -Brusca- con Mangano almeno al marzo 1994 quando furono pubblicati i primi due articoli sui rapporti Mangano, Dell'Utri e Berlusconi..."*), è stato posto in evidenza, in chiave difensiva, che tale collocazione temporale, appunto nel marzo 1994, sarebbe inconciliabile con quanto affermato dallo stesso BRUSCA a proposito

di quel regalo che sempre questo dichiarante ha riferito di aver fatto a Vittorio MANGANO per “premiarlo” della sollecitudine del suo intervento con DELL’UTRI.

Più esattamente Brusca ha riferito di avere donato carne di vitello proveniente dalla macellazione di bovini che precedentemente erano stati rubati dai fratelli VITALE ad un certo TOIA (v. dich. BRUSCA: “...nel frattempo a Partinico era successo un furto di vitelli e di questo furto di vitelli un po’ di carne l’ho fatta avere poi a Vittorio Mangano, quindi ho collocato perché fu nelle vicinanze di questo fatto. Questo lo dico prima di vedere l’articolo... ....nel senso che il periodo di questo fatto è avvenuto in concomitanza nelle vicinanze di questo furto... ...Un certo Toia di Partinico, fatto dai fratelli Vitali, da Leonardo Vitali che ancora era libero, che credo fu arrestato poi successivamente e sappiamo che ha fatto la denuncia del furto..”).

Appunto mettendo in relazione la data del furto, collocabile nella notte tra il 7 e l’8 ottobre del 1993, come da verbale di denuncia, e la data della pubblicazione dell’articolo de l’Espresso nel marzo del 1994, si è ritenuto che sarebbe intercorso un tempo eccessivamente lungo così da screditare la complessiva credibilità del Brusca non potendosi confidare che quella carne sia stata conservata per circa sei mesi prima di essere regalata al Mangano.

L’argomento non merita accoglimento.

Invero, il furto a Partinico dei capi di bestiame consente di collocare l’incontro in epoca sicuramente successiva al mese di ottobre 1993, poiché a tale epoca risale il furto cui BRUSCA si è riferito.

A prescindere, infatti, dalle tecniche di conservazione della carne macellata, preme soprattutto sottolineare che neppure BRUSCA sapeva dopo quanto tempo dal loro prelievo i vitelli fossero stati macellati per poi essere consegnati al MANGANO. Unendo questi dati si ottiene la compatibilità della ricostruzione anche temporale offerta con la sentenza di primo grado circa l’iniziativa delittuosa assunta dal BRUSCA nei termini detti, contattando Vittorio Mangano a marzo del 1994.

Tale datazione appare, del resto, coerente con il fatto – anche questo riportato nella decisione di primo grado – “... che, nel frattempo i fratelli Graviano, che avevano già

*un proprio contatto con Dell'Utri, erano stati arrestati e che, pertanto, si poneva la necessità per Brusca e Bagarella di attivare un proprio contatto diretto col medesimo Dell'Utri.”.*

Inoltre, lo stesso BRUSCA, nel descrivere l'incarico affidato a MANGANO e la minaccia che questi avrebbe dovuto comunicare a DELL'UTRI, ha riferito che in quel momento egli ancora non sapeva della tentata strage dell'Olimpico (v. dich. Brusca: *“E di dirgli se non si mette a disposizione noi continueremo con la linea stragista, che già erano successe due, tre, quattro... forse tutte, in quel momento ancora io non sapevo di quella dell'Olimpico, la mancata... .. Addirittura neanche sapevo che era già stato messo in atto, quindi non... io non sapevo nulla..”*), così che indirettamente se ne deve ricavare che l'incarico di cui si tratta venne affidato a MANGANO in epoca successiva al predetto fatto delittuoso pianificato nel gennaio del 1994.

A tale datazione non sono d'ostacolo, come detto, neppure i mesi trascorsi dal furto dei vitelli, poiché BRUSCA ha riferito che al MANGANO fu regalata carne proveniente dalla macellazione dei detti capi di bestiame che, dunque, al di là del ricordo impreciso del BRUSCA dovuto al tempo trascorso, ben poteva essere stata macellata a distanza di tempo dal furto e comunque conservata, come abitualmente ed usualmente avviene, anche nei mesi successivi sino a quando una parte di tale carne era stata, appunto, elargita a MANGANO come segno di riconoscimento.

Ma tornando all'iniziativa di BRUSCA, va sottolineato che lo stesso ha riferito della sua azione, concertata con Leoluca BAGARELLA, al fine di instaurare, tramite MANGANO, un rapporto con DELL'UTRI e per far recapitare a questi le richieste di Cosa Nostra perché le inoltrasse a Silvio BERLUSCONI unitamente alla minaccia di proseguire nelle stragi qualora tali istanze non fossero state esaudite nel momento in cui e se lo stesso BERLUSCONI avesse assunto incarichi di governo.

Rinviando alla sentenza di primo grado per i dettagli anche riferiti a questa vicenda (p. 4358 e ss.), così come per l'individuazione dei riscontri a simili propalazioni del BRUSCA (riscontri sui quali a breve si tornerà), occorre ribadire che le richieste di quest'ultimo erano essenzialmente finalizzate ad ottenere, nell'immediato,

l'attenuazione del regime del 41 bis O.P. e, nel prosieguo, ulteriori revisioni della legislazione antimafia sulla falsa riga, in sostanza, delle questioni che erano state oggetto, per come lo stesso BRUSCA aveva potuto apprendere da Salvatore RIINA, della prima trattativa, cioè quella instaurata con coloro che, nel 1992, si *“erano fatti sotto”* richiamando la grezza ma emblematica espressione utilizzata al riguardo dallo stesso RIINA.

Se, dunque, è individuabile questa linea di continuità nella strategia ricattatoria mafiosa, che pure non incrina la diversità delle due iniziative (che valgono, come visto, a tracciare due differenti ipotesi di reato), il collaboratore BRUSCA ha chiarito di avere espressamente incaricato MANGANO di prospettare a DELL'UTRI, qualora non si fosse *“messo a disposizione”*, la prosecuzione dell'attacco diretto e frontale allo Stato: *“E di dirgli se non si mette a disposizione noi continueremo con la linea stragista...”*.

Va anche ricordato che la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza del 29 giugno 2010, nel processo celebrato a carico di Marcello DELL'UTRI per il reato aggravato di concorso in associazione mafiosa, aveva ritenuto di non potere escludere che Vittorio MANGANO avesse millantato con BRUSCA e BAGARELLA di avere ricevuto da DELL'UTRI promesse politiche nel corso degli incontri collocabili nel 1993-1994 e che, dunque, i pretesi contatti (lo si ribadisce MANGANO/DELL'UTRI) fossero rimasti, in effetti, soltanto a livello di tentativo senza alcuno sviluppo ulteriore e più tangibile.

Questo punto esegetico deve essere adesso superato sulla scorta degli elementi, anche sopravvenuti, emersi in questo processo e che verranno a breve ripercorsi (specie in merito agli incontri intercorsi dopo il maggio del 1994 nonché evincibili dall'intercettazione, acquisita in questo giudizio di appello, che interessa l'avv. PITTELLI e di cui pure si avrà modo di dire); degli elementi tali da far ritenere che in quel periodo, tra il 1993-1994, DELL'UTRI abbia effettivamente incontrato personaggi mafiosi (non solo siciliani, come emerge dalla citata intercettazione PITTELLI vedi *infra*) per intessere un patto politico-mafioso nel quale si inserivano



anche e, anzi, soprattutto, per quanto emerge in questo processo, gli incontri di MANGANO con DELL'UTRI per recapitargli i desiderata di Cosa Nostra.

Tuttavia non si dispone - perlomeno è tale la convinzione di questa Corte - di una prova altrettanto solida e completa circa il fatto che questo meccanismo di comunicazione sia andato a termine fino alla fine (tracciando "l'ultimo miglio" del percorso probatorio, come metaforicamente si diceva), cioè che Marcello DELL'UTRI abbia a sua volta trasmesso tale messaggio, con la sua terribile carica intimidatoria, a BERLUSCONI (perché si mettesse "*a disposizione*") né, tanto meno, si ha prova delle modalità di una possibile interlocuzione, qualora davvero intervenuta, tra DELL'UTRI e BERLUSCONI dopo l'assunzione dell'incarico di governo da parte di quest'ultimo.

Se, dunque, la condotta, che si è articolata anche dopo l'insediamento del Governo BERLUSCONI (vedi *infra*), rimane allo stadio del reato tentato, tuttavia rispetto alla pronuncia irrevocabile sopradetta si ha adesso la consapevolezza di un passaggio ulteriore, per quanto non ultimo, nel senso che si ha prova dei contatti MANGANO/DELL'UTRI rimanendo, invece, indimostrati (o non provati se si preferisce) quelli ulteriori DELL'UTRI/BERLUSCONI.

Una problematica, quella della conoscenza o meno da parte di BERLUSCONI delle minacce stragiste ventilate da Cosa Nostra, che attraversa questi periodi e che si ripropone, sebbene sottendendo conseguenze giuridiche decisamente diverse, sia in riferimento alla fase antecedente al maggio del 1994 (quando BERLUSCONI non aveva incarichi di governo e quindi la minaccia al Corpo politico dello Stato non poteva essere per questa via integrata) sia dopo il maggio del 1994 (quando la minaccia, se recapitata al Presidente del Consiglio BERLUSCONI o ai danni di altri esponenti di quel Governo, ben avrebbe potuto portare a consumazione il reato di che trattasi).

Malgrado risulti evidente che la questione centrale attenga ai fatti successivi all'insediamento del citato Governo, per fatti astrattamente capaci di integrare il reato per come contestato, è importante analizzare l'antefatto per comprendere le dinamiche sottese ai rapporti e per pervenire ad una ricostruzione quanto più organica.

Venendo agli incontri antecedenti al maggio del 1994, sui quali ha riferito essenzialmente BRUSCA, si è testé dato atto del fatto che, comunque la si intenda, la questione non attiene (ancora) alla configurazione del reato come ribadito a chiare lettere dal giudice di prime cure: *"Ed allora, alla stregua delle predette risultanze deve concludersi che l'episodio riferito da Brusca, ma anche il primo viaggio di Vittorio Mangano a Milano dopo la richiesta di Brusca, il suo incontro con Dell'Utri ed il successivo rientro in Sicilia, sono avvenuti prima che si fosse insediato il Governo con la guida di Silvio Berlusconi nel successivo mese di maggio 1994."*

Ma per sondare le affinità nei comportamenti e al fine anche di cercare di dipanare la matassa sulla condotta successiva (cioè quella riferita agli incontri di MANGANO e DELL'UTRI dopo l'insediamento del Governo BERLUSCONI ovvero degli incontri, non solo temporalmente diversi dai primi, ma realizzati anche attraverso un canale in parte differente da quello descritto da BRUSCA, essenzialmente sul quale ha riferito il collaboratore CUCUZZA Salvatore) è bene scrutinare l'antefatto.

Ebbene anche in riferimento agli incontri antecedenti al maggio del 1994 va detto che né BRUSCA Giovanni né nessuno degli altri collaboratori di giustizia, che con le loro dichiarazioni hanno riscontrato sul punto BRUSCA, hanno offerto qualche elemento chiaro e tangibile che possa asseverare un contatto DELL'UTRI/BERLUSCONI sulla tematica di interesse.

Dovendo fin da adesso aggiungere che la questione rilevante ai fini di questo processo e per ritenere (in prospettiva) l'intervenuta consumazione della azione delittuosa, non è riferita tanto all'accordo politico-elettorale (quell'accordo che la sopra citata sentenza della Corte di Appello di Palermo del giugno del 2010 non ha ritenuto provato divenendo sul punto irrevocabile), quanto, piuttosto, la consapevolezza da parte di BERLUSCONI, appunto già in questa fase preelettorale, della minaccia preventiva e doppiamente condizionata di cui si diceva tale da aver fatto da preludio (una sorta di premessa) alla ulteriore minaccia, ovvero quella promossa in seguito e solo dopo l'insediamento del Governo presieduto dal predetto BERLUSCONI.

Ma tornando a BRUSCA, egli ha riferito che, dopo alcuni giorni dall'incarico dato a Vittorio MANGANO (*“Per eccesso una decina di giorni, per eccesso... ..quando dico a breve dico mesi. Posso pure sbagliare, quindici giorni, però penso meno di dieci giorni... ..Sì, sono stati giorni, le ripeto non è stata una risposta attesa nel tempo...”*) il MANGANO, tornato da Milano, gli disse che si era incontrato con DELL'UTRI nei locali di una ditta di pulizie di tale Roberto (*“Un certo Roberto che era titolare di un'agenzia di pulizie che lavorava all'interno della Fininvest e attraverso lui aveva contatto diretto per agganciare... quantomeno Dell'Utri, poi non so se anche Berlusconi e via dicendo”*) e che DELL'UTRI, mostratosi perfino contento di quell'approccio, assicurò che si sarebbe attivato (*“Quindi, ora io non so che tempo, si è organizzato uno, due, tre giorni, l'appuntamento come ha fatto, questo non lo so. Ma, diciamo, che nell'arco di giorni, una settimana, dieci giorni così massimo, ricevo già la risposta... ..Da Mangano che era andato, si era incontrato con questo... l'appuntamento l'aveva fatto recandosi in un'agenzia di pulizie, che a sua volta era amico di Vittorio Mangano che faceva anello di congiunzione per potere agganciare Dell'Utri e Berlusconi, che questo qua a sua volta era un'impresa che lavorava all'interno della Fininvest. E mi ha detto che si era incontrato con Dell'Utri, cosa che avevo menzionato di non dire, si era incontrato con Dell'Utri dicendo che era contento... ..e dice tutto contento, contento “Grazie, grazie, vediamo quello che possiamo fare” e da lì si è instaurato questo rapporto...”*).

Il collaboratore BRUSCA, sollecitato dal P.M. nel corso dell'esame dibattimentale, ha precisato di aver appreso che MANGANO si era incontrato in quell'occasione soltanto con DELL'UTRI e che egli (BRUSCA), dunque, non sapeva se quel messaggio, con tutta la sua carica intimidatoria, fosse stato poi ulteriormente recapitato a BERLUSCONI quale destinatario finale di quella comunicazione (*“Il suo interlocutore, che era Marcello Dell'Utri. Tutto contento, soddisfatto e che avrebbe ripreso sia sul piano personale che su quello che era sul territorio di Cosa Nostra, quello che mi ha detto Vittorio Mangano.; P.M. DR. DEL BENE – Le fece proprio il nome di Dell'Utri?; IMPUTATO BRUSCA – Sì.; P.M. DR. DEL BENE – Senta,*

*Mangano le rappresentò solo di avere incontrato Dell'Utri o anche altri soggetti?; IMPUTATO BRUSCA – Doveva incontrarsi... il messaggio era diretto a Silvio Berlusconi, poi in quella circostanza non mi ha detto... ma ha incontrato solo Marcello Dell'Utri, poi il successivo, se il messaggio è arrivato anche a Berlusconi, questo non ho avuto modo di approfondirlo.... ....L'obiettivo era Marcello Dell'Utri però il punto finale era Silvio Berlusconi”) ma che, comunque, Dell'Utri si impegnò ad attivarsi nel senso richiestogli (“Che da lì a poco si sarebbe allertato per quelle che erano le loro possibilità. In quel momento io chiedo... come si dice? Chiedo subito l'attivazione per il 41 bis, se potevano fare qualche cosa, ma il motivo principale era di agganciare un altro canale politico”).”.*

Va anche dato atto che la difesa del DELL'UTRI ha sul punto osservato che: “... dalla deposizione del collaboratore emerge chiaramente come il messaggio ricattatorio, nelle intenzioni di Brusca, era diretto innanzitutto a Dell'Utri «l'obiettivo era Marcello Dell'Utri però il punto finale era Silvio Berlusconi»; sicché, volendo ammettere che la minaccia ci sia stata, secondo Brusca, Dell'Utri ne sarebbe stato la vittima.”.

Delle riflessioni che risultano solo parzialmente condivisibili ed esattamente limitatamente al fatto che le sollecitazioni mirassero nell'immediato a DELL'UTRI il quale, però, non era certamente (e come già puntualizzato) il soggetto “da minacciare” ma, semmai, il soggetto (“l'anello” di comunicazione, come definito) deputato a farsi latore di quel messaggio secondo un passaggio finale che, tuttavia, neppure Giovanni BRUSCA ha potuto confermare ma che ha desunto dal fatto che MANGANO lo aveva rassicurato dell'interessamento mostrato da DELL'UTRI.

Per poter affermare, come fatto con la sentenza di primo grado, che “... la minaccia rinnovata dai mafiosi dopo l'insediamento del Governo presieduto da Silvio Berlusconi, infatti, trova le sue radici nelle promesse che Dell'Utri, da assoluto protagonista della nascita ed affermazione della nuova forza politica, ebbe a indirizzare all'organizzazione mafiosa in vista delle elezioni politiche del 1994...”, non si può prescindere dalle dichiarazioni dello stesso BRUSCA il quale, a ben vedere, a

proposito di quanto MANGANO ebbe a riferirgli, dopo avere incontrato DELL'UTRI, si è limitato a descrivere ciò che ha appreso dallo stesso MANGANO e circa il fatto che DELL'UTRI, mostrandosi “contento”, si era impegnato ripromettendosi di vedere quello che si poteva fare: “...Dietro questo fatto lui ritorna e dice tutto contento contento “Grazie, grazie, vediamo quello che possiamo fare”.

Se, dunque, neppure Giovanni BRUSCA (cioè il soggetto che a seguito della lettura del settimanale L'Espresso e comunque attingendo alle sue conoscenze maturate al riguardo ha dato un *input* essenziale a questa iniziativa criminosa) ha avuto una conferma diretta dell'interlocuzione finale con BERLUSCONI, è bene indicare - per come ha già fatto anche sul punto la sentenza di primo grado - che, allorché era stato sentito nel primo processo a carico di DELL'UTRI, lo stesso BRUSCA, nel ripercorrere questa identica vicenda, aveva ommesso di riferire perfino della sua conoscenza del contatto tra MANGANO e DELL'UTRI (“*Se non mi ricordo quasi totale, però avevo tralasciato il contatto diretto Vittorio Mangano/Dell'Utri*”).

In effetti quest'aspetto delle dichiarazioni del Brusca, pur con le evoluzioni che le contraddistinguono, non incrina la dimostrazione dei contatti MANGANO/DELL'UTRI in oggetto, poiché le perplessità al riguardo evincibili dalle dichiarazioni di questo collaboratore di giustizia possono essere superate in virtù dei riscontri, di cui più avanti ci si occuperà, riferiti al periodo anche successivo al maggio del 1994 e capaci di confermare, nel complesso, che MANGANO si sia davvero incontrato con DELL'UTRI per affrontare queste tematiche così scottanti e delicate.

Tuttavia è del pari evidente che, anche questa considerazione sul “passaggio intermedio” della comunicazione da MANGANO a DELL'UTRI, nulla di risolutivo possa aggiungere circa l'ulteriore esito, ossia se già in questo primo periodo - lo si ribadisce antecedente al maggio 1994 per come ricostruito essenzialmente dal BRUSCA - vi sia stata una relazione finale con BERLUSCONI quale destinatario della “minaccia preventiva” strutturata nei termini sopradetti.

Ma riguardo ai riscontri alle propalazioni del BRUSCA, che, come visto, attengono specificamente questo periodo preelettorale, assumono anzitutto rilievo le dichiarazioni di Giuseppe MONTICCIOLO il quale, se ha confermato di aver appreso da MANGANO dei suoi incontri con i “politici” di Milano (personaggi politici di cui inizialmente lo stesso MONTICCIOLO non ricordava neppure i nomi) e di avere appreso da Giovanni BRUSCA che si trattava di questioni attinenti al 41 bis ed alla confisca dei beni, ha altresì mantenuto memoria del fatto che secondo BAGARELLA, del quale aveva raccolto delle confidenze, sarebbe stato decisamente più rassicurante parlare direttamente con “u grossu”, ossia con la persona di peso e politicamente più importante con ciò riferendosi a BERLUSCONI Silvio (*“Mi sembra che uno dei tanti, che una volta disse Mangano, dove si lamentava, è stato che andava... praticamente, andava anche a Milano per poter parlare con Dell’Utri. Infatti certe volte loro, cioè Bagarella diceva, era un po’ arrabbiato certe volte, ora ho cercato di averci un filo conduttore, e diceva che era meglio parlar direttamente con... lui diceva u grossu. Poi ognuno deduca quello che...”*).

Da queste così come dalle altre dichiarazioni del MONTICCIOLO, se è possibile ottenere conferma dei viaggi fatti da MANGANO per incontrare DELL’UTRI (sebbene il nome di questo soggetto sia stato fatto tardivamente dal predetto MONTICCIOLO), non vi è invece conferma circa il destinatario ultimo delle interlocuzioni e soprattutto circa l’esito delle stesse (*“No, glielo chiedevano loro .... ..L’ho detto prima, Brusca e Bagarella.... .. Per deduzione se lui lavorava ad Arcore da Berlusconi, se parlava con Dell’Utri, se la devo dir tutta quello più grosso, politicamente è Berlusconi. Poi se fosse lui o non fosse lui e quello che si dicevano io non ero nella stanzetta lì con loro, quindi questo non lo so.”*), non potendosi neppure trascurare quell’insoddisfazione, esternata da BAGARELLA allo stesso MONTICCIOLO, secondo cui per dirimere ogni dubbio sul tema sarebbe stato auspicabile un contatto diretto con BERLUSCONI.

Anche LA MARCA Francesco, se ha confermato il racconto di Giovanni BRUSCA in merito all’incarico conferito dallo stesso BRUSCA e da BAGARELLA a Vittorio

MANGANO e circa i viaggi di quest'ultimo a Milano, non ha potuto invece specificare nulla circa le modalità delle eventuali discussioni sul tema tra DELL'UTRI e BERLUSCONI.

Le dichiarazioni del LA MARCA assumono un valore significativo poiché lo stesso apparteneva alla medesima "famiglia" mafiosa di cui MANGANO faceva parte e nella quale proprio quest'ultimo, per un periodo, ha ricoperto il ruolo di reggente per volere di BAGARELLA e BRUSCA dopo che il precedente reggente, Salvatore CANCEMI, nel luglio 1993, si era costituito ai Carabinieri.

Appunto in virtù di questa "comunanza mafiosa" il LA MARCA ha riferito di avere accompagnato Vittorio MANGANO ad un incontro con BAGARELLA e BRUSCA. Se in riferimento a questa occasione il LA MARCA ha ricordato di essere stato personalmente presentato al BAGARELLA, il predetto collaboratore ha riferito che, dopo circa venti giorni da quest'incontro, il MANGANO, dovendosi recare a Milano per discutere con dei politici al fine di ottenere benefici riguardo al regime del 41 bis e al sequestro dei beni, lo aveva incaricato di sostituirlo per le incombenze che si fossero rese necessarie a Palermo durante la sua assenza.

Se, dunque, il La Marca ha svolto queste funzioni "di supplenza", lo stesso ha riferito che il MANGANO, rientrato a Palermo dopo quattro o cinque giorni, aveva comunicato che l'incontro a Milano aveva sortito esito positivo nel senso che se il partito di BERLUSCONI avesse vinto sarebbero stati tolti il 41 bis e la confisca dei beni, tuttavia precisando che non sapeva con quale politico il MANGANO avesse interloquito: *"Sì, quello che mi ha detto che ci ha mandato sia Brusca e sia Bagarella... ...Ce l'ha mandato là a Milano sia Brusca e sia Bagarella... ...Per parlare di queste cose, però io onestamente non lo posso dire se è andato a parlare con Berlusconi o con qualche altro. È andato a Milano a parlare... ...Con un politico, non so chi era, non ce l'ho chiesto, non era carattere mio, per dire, ma con chi hai parlato? Questo sono a conoscenza e questo io dico.. ...Sì, per andare a parlare là a Milano per fare togliere il 41 bis con l'accordo e i sequestri dei beni".*

Sempre secondo LA MARCA, Vittorio MANGANO, dopo essere tornato da Milano, si era incontrato ancora con BAGARELLA e BRUSCA per riferire loro l'esito del suo viaggio ed i predetti nell'occasione si erano mostrati molto soddisfatti (*"erano tutti contenti" ... "erano contentissimi"*), ostentando una contentezza che tuttavia il LA MARCA vedeva con qualche titubanza subodorando delle possibili "prese in giro": *"No, erano tutti contenti, però io ci ho detto: ma questi prendono pure in giro, ci dissi, come prendono gli altri pure in giro. Questo, era contento, certo, quello che ci ha raccontato Mangano, erano contentissimi."*

Ma il LA MARCA, esplicitamente sollecitato anche in controsame, ha ribadito di non sapere con chi si fosse incontrato MANGANO a Milano (*"Avvocato, io ripeto di nuovo, lui mi ha detto che andava a Milano, però non mi ha detto che stava andando con Berlusconi o con qualche altro. Io, siccome c'ho un carattere io molto riservato, non glielo ho detto ma con chi? Lui voleva parlare, ma io l'ho chiuso"*).

Neppure dalle dichiarazioni del collaboratore DI NATALE Giusto, utilizzabili quale riscontro indiretto alle propalazioni di BRUSCA e LA MARCA, è possibile trarre maggiori ragguagli sul tema.

Più esattamente il DI NATALE ha narrato che un giorno GUASTELLA si era incontrato con il genero di Vittorio MANGANO ed era ritornato nei suoi uffici (del Di NATALE) per incontrare BAGARELLA mostrandosi perfino euforico perché aveva appreso che MANGANO aveva dato assicurazione che finalmente si prospettavano alcuni interventi legislativi a loro favore (*"... È ritornato euforico dicendo che le cose si stavano mettendo benissimo in quanto aveva avuto assicurazioni da Vittorio Mangano che si sarebbe messo mani all'articolo 192 e avrebbero modificato la Legge sui collaboratori di giustizia..."*) e ciò per essere stato a sua volta rassicurato in tal senso da DELL'UTRI (*"Diceva che aveva parlato con Marcello Dell'Utri"*).

Si tratta, come già è stato sottolineato con la sentenza di primo grado *"... di un riscontro indiretto, perché, se non riguarda i momenti dell'incarico inizialmente affidato da Brusca e Bagarella a Vittorio Mangano, concerne, però, un fatto temporalmente successivo che, tuttavia, non può che trovare le proprie radici nel*



*necessario antecedente fattuale riferito da Brusca, non potendo di certo ritenersi che Vittorio Mangano avesse agito per un interesse collettivo degli associati senza l'impulso di coloro che, di fatto, all'epoca guidavano l'organizzazione mafiosa (v. sopra Parte Terza della sentenza, Capitolo 14). Ed è ugualmente rilevante che in quell'occasione sia stato fatto espressamente il nome di Dell'Utri quale interlocutore del Mangano perché è proprio per contattare Dell'Utri che Brusca e Bagarella si erano rivolti a Mangano.” (p. 4371).*

Malgrado la difesa DELL'UTRI abbia censurato il fatto che DI NATALE ha riferito notizie che avrebbe appreso da Leoluca BAGARELLA e da Giuseppe GUASTELLA, i quali a loro volta avevano riferito di informazioni apprese dal genero di Vittorio MANGANO (con quello che viene stigmatizzato, in chiave difensiva, un triplice *de relato*: Mangano → suo genero → Guastella/Bagarella → Di Natale), anche da tale fonte risulta che DELL'UTRI ha incontrato MANGANO fornendo rassicurazioni sugli interventi normativi che sarebbero stati adottati (sebbene riferendosi al periodo successivo al maggio del 1994 che appresso verrà più ampiamente esplorato). Tuttavia neppure DI NATALE è stato in grado di dire con chi DELL'UTRI si sia relazionato non potendo neppure confermare se, per acquisire quel tipo di rassicurazioni, fosse necessario discutere con il *dominus* del partito individuato in Silvio BERLUSCONI.

Né maggiori chiarimenti possono trarsi sul punto dalle propalazioni di CUCUZZA Salvatore.

Malgrado, infatti, il collaboratore CUCUZZA (di cui diffusamente si dirà più avanti) abbia riscontrato gli incontri di MANGANO e DELL'UTRI, di cui ha parlato BRUSCA, anche precedenti all'insediamento del Governo BERLUSCONI, ugualmente egli non ha potuto specificare se a tali interlocuzioni, appunto MANGANO/DELL'UTRI, abbiano fatto seguito le ulteriori e conseguenti interlocuzioni DELL'UTRI/BERLUSCONI.

Va anticipato che ci si confronta con una questione per molti versi speculare a quella centrale per l'imputazione adesso in disamina (vedi *infra*) che coinvolgerà le dichiarazioni dello stesso CUCUZZA ma per gli incontri successivi alla nomina del

Governo BERLUSCONI e che non trova, anche per i fatti pregressi, esauriente risposta, perlomeno in termini di certezza probatoria.

In buona sostanza, dalle dichiarazioni di CUCUZZA, in modo analogo a quanto può trarsi dalle dichiarazioni di BRUSCA e DI NATALE, si ottiene sì conferma degli incontri tra MANGANO e DELL'UTRI già in questo periodo preelettorale, ma non anche del fatto se, a queste interlocuzioni, collocabili prima della scarcerazione dello stesso CUCUZZA (intervenuta il 29 giugno 1994 “*questi incontri me li diceva che erano da molto prima che io uscissi*”), abbia fatto seguito un'interlocuzione con Silvio BERLUSCONI per veicolargli la c.d. “minaccia preventiva” adesso di interesse.

Non vi è certezza del fatto se BERLUSCONI, allora già “sceso in politica” ma non ancora eletto e senza alcun incarico di governo, sia stato partecipe di questo accordo preelettorale (o di questa promessa elettorale come pure definita) esplicitato nei termini formulati a Marcello DELL'UTRI e nato sotto la terribile minaccia, già allora manifestata dagli uomini di Cosa Nostra, per volere di BAGARELLA e di BRUSCA, che se la promessa non fosse stata in futuro rispettata sarebbe proseguita (o ripresa) la stagione delle bombe.

Per quanto la minaccia fosse sottoposta, almeno in quella fase, alla duplice condizione già illustrata, il fatto adesso di interesse non è tanto riferito alla linea politica che si prefiggeva di seguire in campagna elettorale il partito Forza Italia, ben nota anche in termini di posizioni garantiste sulla “questione giustizia” intesa in senso ampio, ma invece se BERLUSCONI, quale *leader* di quella neo formazione, fosse stato messo al corrente da DELL'UTRI di quali gravissime conseguenze sarebbero conseguite per il Paese intero qualora il suo operato, una volta e se assunto un incarico di governo, non si fosse adeguato a certe precise aspettative.

Un ricatto preventivo e condizionato (o meglio doppiamente condizionato) se letto rispetto alla configurazione della minaccia a Corpo politico dello Stato ex art. 338 c.p., ma invece una minaccia più che attuale rispetto alla linea politica da seguire come contraltare alla raccolta di voti in favore di Forza Italia, per la quale si erano spesi certi uomini di Cosa Nostra.

In questa prospettiva, ben inteso, non è sufficiente aver prova dell'accordo politico mafioso in senso stretto, che per sua natura implica perfino una comunanza di interessi, ma occorrerebbe la dimostrazione che, oltre a questo patto (per quanto illecito e profondamente immorale), fosse già insita la minaccia stragista; non basterebbe dimostrare una collusione politico-mafiosa, anche ai più elevati livelli del partito di Forza Italia e per la raccolta di voti per quella tornata elettorale, ma sarebbe necessario dimostrare che già in quella fase "l'accordo" nasceva viziato dalla minaccia stragista nota e chiara anche a BERLUSCONI.

Ma in merito alla questione della consapevolezza di Silvio BERLUSCONI non sono di particolare aiuto neppure le parole di Salvatore RIINA intercettate durante i suoi colloqui in carcere.

In proposito la sentenza di primo grado ha ricordato il contenuto di tali intercettazioni per "*... comprovare definitivamente l'iniziativa intrapresa da Brusca e Bagarella per contattare, attraverso Vittorio Mangano e Marcello Dell'Utri, Silvio Berlusconi, dalle quali risulta, tra l'altro, che effettivamente, dopo l'arresto del Riina, Giovanni Brusca e Leoluca Bagarella cercarono, appunto, di contattare Berlusconi tramite Dell'Utri e Vittorio Mangano (v. intercettazione del 22 agosto 2013: "...Poi chiddi scimuniti, me cognatu e... e Giovanni Brusca dicìa... dici chi u circavanu ca ci vulianu parlari.."; intercettazione del 20 settembre 2013: "...Intantu... intantu chiddu u BRUSCA... u BRUSCA e me cugnatu ci vannu a circalli... a stu stallieri... scu... scusi... ..ma comu si rivulgiu a iddu pi sti... pi sti cosi ri... pi sti... sti... sti... sti... sti... sti... pi st'incontru?... .. poi iu m'arristaru e eru né me cugnatu cu stu ... Giuvanni BRUSCA era... a... a... a parrari cu stu... stu stalleri ca... si i facevunu incuntrari cu... cu BERLUSCONI (incomprensibile) pi cinqu minuti, u tempu ri... e parrò cu... cu... chistu... chistu docu, amicu i stu BERLUSCONI... ..DELL'UTRI, si... ca lui forse (incomprensibile) DELL'UTRI ca i facià incuntrari..."; intercettazione del 29 settembre 2013: "...carciratu sentu chi ... Giuvanni ... u paesanu miu dà ... Sangiusipparu ... e me cugnatu circavunu a Dell'Utri ... ma chi c'havuno a diri a Dell'Utri? picchè me cugnatu .. certi cosi (inc.) ma si stravacanti ... ma chi ci va fari*

*... ma chi ci camini cu Giovanni a circari a Dell'Utri? ma nuatri bisogno ri Giovanni avemu pi Dell'Utri? ... .. ma sentu a chisti che circavanu a circavano a Dell'Utri .. chi c'havunu a fari presentari u stallieri.. ") ... "*

Se tali dichiarazioni oggetto di captazione assumono un'importanza effettivamente centrale per asseverare sia il fatto che Vittorio MANGANO ebbe ad eseguire più trasferte per contattare, attraverso DELL'UTRI, BERLUSCONI (v. *intercettazione del 29 settembre 2013: "...E chiddu da da nta na quarantina e iorna .. cinquanta iurna .. quattru voti .. cinqu voti iu o canali cinqu..."*), sia il fatto che MANGANO ebbe a parlare con DELL'UTRI (v. *intercettazione del 22 agosto 2013: "...e parrò cu... cu... chistu... chistu docu, amicu i stu BERLUSCONI... ..DELL'UTRI..."*), dalle stesse non può tuttavia evincersi se BERLUSCONI sia stato davvero coinvolto in siffatte interlocuzioni ed eventualmente in quali termini.

Al riguardo è bene aggiungere che, considerato il momento in cui si collocarono tali iniziative cui ha fatto riferimento il collaboratore BRUSCA, ovvero prima del maggio 1994, non è rinvenibile un motivo diretto e stringente per il quale lo stesso DELL'UTRI avrebbe dovuto mettere al corrente BERLUSCONI dei suoi incontri con MANGANO quale emissario dei desiderata della compagine mafiosa con la nota stonata e terribile delle conseguenze future in termini di possibili nuove stragi. In quella fase e per quel canale di comunicazione non si trattava, come già accennato, di rivolgere una minaccia al Governo della Repubblica, che non era (ancora) rappresentato da BERLUSCONI, ma, semmai, di ottenere rassicurazioni preelettorali cioè ottenere degli impegni circa l'atteggiamento futuro secondo il meccanismo intimidatorio già illustrato della minaccia sottoposta a duplice condizione (se BERLUSCONI avesse assunto incarichi di governo e se, in tale veste, non avesse rispettato i desiderata di Cosa Nostra).

Solo in questa prospettiva avrebbe avuto senso, per la compagine mafiosa, minacciare BERLUSCONI al tempo importante imprenditore già avviato alla fase politica ma ancora privo di incarichi politici/istituzionali o di funzioni governative. BAGARELLA, BRUSCA ed i loro accoliti, sollecitando per mezzo di MANGANO e nei termini detti l'interlocutore Marcello DELL'UTRI, volevano ottenere

rassicurazioni “politiche” circa il fatto che, a prescindere da una certa decantata linea garantista caldeggiata pubblicamente dal partito che BERLUSCONI stava costituendo, dopo l’assunzione degli incarichi di governo venissero mantenuti i patti intessuti con lo stesso DELL’UTRI.

Ricostruita la vicenda entro questi termini, va aggiunto che neppure la sentenza di primo grado ha affermato che BERLUSCONI sapesse di queste minacce “preventive” (o “preelettorali” che dir si voglia) relegando quasi sullo sfondo questo aspetto della vicenda che non attiene, del resto, alla integrazione del reato. Semmai questa stessa decisione si è premurata di dimostrare, ricorrendo sul punto ad una prova “logica fattuale” (vedi *infra*), che BERLUSCONI sia stato informato dopo l’insediamento del governo, così portando a consumazione l’azione delittuosa ex art. 338 c.p..

Come detto vi è l’interesse di esplorare l’antefatto, per come descritto in particolare da BRUSCA, avendo cura di precisare e ribadire che questo antecedente, così strutturato, è diverso da un accordo preelettorale in senso stretto.

Un accordo di tale genere, come tradizionalmente inteso implica, invero, una raccolta di voti indirizzati dalla compagine criminale verso un partito o una formazione politica che si mostri, più o meno esplicitamente, disponibile a concedere dei “benefici” a seguito del successo elettorale ma senza implicare, sol per questo, anche un ricatto teso a far sì che i desiderata dell’organizzazione criminale debbano essere rispettati a pena di rappresaglie violente e sanguinarie.

Nel caso di specie, poi, tali rappresaglie, perlomeno come prospettate da BAGARELLA e BRUSCA e per quanto dichiarato da quest’ultimo, non erano neppure dirette a ledere i fautori politici dell’accordo politico/mafioso, a partire da Marcello DELL’UTRI, ma semmai l’intera nazione secondo lo schema mafioso/stragista che aveva insanguinato gli anni 1992/93.

Dunque una prospettiva che inverte le logiche tradizionali del negoziato politico/mafioso poiché un accordo di questo genere (o anche la semplice promessa elettorale) si fonda su una convergenza di interessi lontana dal concetto della minaccia, anzi sotto questo profilo tutt’altro che minacciosa né tanto meno bellicosa (men che

meno per l'intero Paese) nel senso che, in virtù di un rapporto sinallagmatico, viene assicurata una concentrazione di voti su una determinata compagine politica che, per affinità di prospettive o per accordi espliciti preelettorali, possa assicurare un certo tornaconto all'organizzazione mafiosa.

A ritenere, infatti, che vi sia stato un accordo preelettorale, in quanto diretto a far confluire i voti su Forza Italia (come riferito da BRUSCA, GIUFFRÈ e dagli altri soggetti di cui si dirà nel paragrafo che segue) e tale per cui i non pochi voti che Cosa Nostra pilotava dovevano essere guidati per quelle elezioni su questo partito, un simile accordo non implicherebbe, per sua natura, una preventiva minaccia nei termini sopradetti, addirittura precoce rispetto alla costituzione di una formazione parlamentare o governativa ma tale, in prospettiva, da poter condizionare le scelte legislative.

Secondo le dinamiche ben note le mafie sono solite “salire sul carro dei vincitori”, anche a prescindere dalla coloritura delle formazioni politiche, per soddisfare i propri interessi e se questo tipo di accordo politico-mafioso finisce per legare indissolubilmente i singoli esponenti politici compiacenti, che si prestano a simili subdoli accordi, non si registra, sempre secondo un percorso comportamentale comune, una minaccia che vada addirittura al di là di chi questo accordo abbia siglato o favorito.

In siffatta prospettiva si tratta di verificare se Forza Italia, che più delle altre forze politiche dell'epoca ha caratterizzato la nascita della c.d. “Seconda Repubblica”, sia stata condizionata, ed a che livelli, non tanto da un accordo preelettorale per ottenere voti, ma perfino dalla terribile minaccia di Cosa Nostra che certamente avrebbe pesato (e non poco) sulle dinamiche comportamentali già allora in atto all'interno di questo partito oltre che, in prospettiva, su quelle future del Governo che si sarebbe potuto insediare con esponenti di quella stessa formazione politica.

Ebbene, in riferimento ad un così complesso capitolo di indagine non si dispone di conferme certe e residua - sempre su un piano rigorosamente probatorio - soltanto il fatto che DELL'UTRI sia stato esortato a fare in modo che in quella delicata fase preelettorale i desiderata dei mafiosi venissero in futuro rispettati mettendosi in questo

senso a disposizione e così impegnandosi, pena ulteriori stragi, sempreché il partito capeggiato da BERLUSCONI, e per il quale si era speso lo stesso DELL'UTRI, fosse “salito al governo” nei modi sperati.

Se ampie sono le conferme circa il fatto che Vittorio MANGANO (il quale aveva preso in affitto un immobile a Como, ove risiedeva anche DELL'UTRI, chiedendo perfino di essere rimborsato della relativa spesa, di lire 4.000.000 annuali, dalla “famiglia” mafiosa di comune appartenenza col CUCUZZA), anche su incarico di BRUSCA e BAGARELLA, ebbe a contattare Marcello DELL'UTRI ricevendo da questi rassicurazioni che si sarebbe adoperato per caldeggiare le modifiche legislative (“vediamo quello che possiamo fare”), non è altrettanto certo se di siffatte trame e soprattutto se della sanguinaria “minaccia condizionata” sottesa a tali contatti sia stato messo al corrente BERLUSCONI Silvio all'epoca in qualità di *leader* della nascente formazione politica Forza Italia.

## **10.2.- Le interlocuzioni di Macello DELL'UTRI in previsione delle elezioni politiche del 1994**

Prima di analizzare gli incontri di Vittorio MANGANO con DELL'UTRI funzionali alla veicolazione della minaccia mafiosa in danno del Governo, è necessario ripercorrere la questione dell'accordo preelettorale (o anche, più semplice, della promessa elettorale come pure definita in sentenza) che ha legato le aspettative di Cosa Nostra a Forza Italia.

Sul punto si seguirà il percorso tracciato con la decisione di primo grado, nel capitolo 4.2 “L'INTERLOCUZIONE DI “COSA NOSTRA” CON MARCELLO DELL'UTRI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 1994”, riservando ad un successivo sottoparagrafo l'analisi di alcune emergenze sopravvenute, acquisite in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello e riferite, più esattamente, alla intercettazione che ha riguardato l'avv. PITTELLI Giancarlo, per poi aggiungere ulteriori riflessioni ancora sulle possibili

frequentazioni dirette di Silvio BERLUSCONI con alcuni esponenti mafiosi e, più precisamente, con Giuseppe GRAVIANO.

### **10.2.1.- L'accordo preelettorale**

Si è avuto modo di accennare al fatto che l'organizzazione mafiosa, parallelamente al tentativo, in specie del Bagarella, di dare luogo ad una propria formazione politica nella quale collocare direttamente soggetti che potessero rappresentare gli interessi di Cosa Nostra, ha in seguito sempre più marcatamente virato per sfruttare la nuova forza che si accingeva a debuttare nel panorama politico nazionale per iniziativa di Silvio BERLUSCONI e, tra gli altri, anche di DELL'UTRI, che di Forza Italia è stato cofondatore ed importante esponente.

In questo panorama sono molteplici le indicazioni che individuano un ruolo di Marcello DELL'UTRI.

Il collaboratore di giustizia Antonino GIUFFRÉ ha, infatti, riferito che, già sul finire dell'anno 1993, con le prime notizie sulla "discesa in campo" di Silvio BERLUSCONI, cominciò a maturare in Cosa Nostra (tanto nell'ala che faceva capo a Riina, quanto in quella facente capo a Provenzano) l'idea di allacciare nuovi contatti con DELL'UTRI perché questi potesse fare da tramite con BERLUSCONI per questa iniziativa politica così come sempre DELL'UTRI aveva fatto in passato per le vicende estorsive (*"...piano piano, sul finire del 93, si metterà a vedere, a prendere corpo la formazione di un nuovo soggetto politico che siccome Cosa Nostra era alla ricerca e cercava in tutti i modi, o in forma autonoma, o in forma non autonoma, ma legandosi, cioè appoggiandosi, per meglio dire, non legandosi, appoggiandosi, cominciò a venire fuori la discesa in campo di Silvio Berlusconi con la formazione di, poi, successivamente, di Forza Italia nel 94 con l'elezione e quindi ci sarà tutto un capovolgimento all'interno nostro, non solo a livello nostro diciamo come Provenzano, ma diciamo nel contesto generale di tutta Cosa Nostra, sia per quanto riguarda il contesto Riina, sia per quanto riguarda il contesto Provenzano, dove troveremo, cioè, una figura locale molto importante che, come aveva fatto da sempre, da tramite con il*



*Berlusconi, questa persona è Marcello Dell'Utri, diciamo che era stata indicata come, ancora una volta come una persona che potesse fare da tramite tra la Sicilia, cioè Cosa Nostra e il Berlusconi, e cioè le persone diciamo di potere del nuovo movimento politico.... ....Questo è un discorso che è maturato dentro Cosa Nostra, quindi è un discorso nostro, maturato nell'ambito di Provenzano, di Aglieri, di quelle persone che ancora... dei Graviano, di quelle persone che erano fuori e che avevano un ruolo importante nel gestire i mandamenti, i capi mandamenti di Cosa Nostra. Quindi un discorso maturato dentro di noi, portato avanti da noi in questo appoggio, si intende, con il bene placito, diciamo, di tutti e in modo particolare, per quello che mi riguarda, da parte del Provenzano, da parte di Carlo Greco, da parte di Pietro Aglieri, diciamo, da parte di tutte quelle persone che avevamo un ruolo dentro Cosa Nostra... ....si apre un nuovo capitolo tra Cosa Nostra e politica, con quali risultati poi la storia l'abbiamo visto tutti, comunque il discorso del 93 – 94 è questo, che poi tutti ci adopereremo, io per primo, per portare avanti e dare una mano, un aiuto a questo nuova formazione politica che stava nascendo e che poi nascerà, e che poi diciamo prenderà il comando, avrà il comando politico in Italia”).*

Secondo tale ricostruzione, dunque, Marcello DELL'UTRI venne ad assumere il ruolo che fino al suo arresto era stato svolto da Vito CIANCIMINO (v. ancora dich. Giuffrè: “...Riprendiamo tutto il discorso alla fine poi nella seconda metà del 93, con il discorso che ho detto, che ci si sia appoggiati su Dell'Utri, di altro non so, signor Presidente.... ....Allora diciamo che possiamo dire che il posto del Ciancimino era stato preso da Dell'Utri, questo lo posso tranquillamente asserire”).

Tali propalazioni del GIUFFRÈ trovano riscontro nelle confidenze raccolte da Stefano LO VERSO direttamente da PROVENZANO nel periodo (gennaio 2004) nel quale lo aveva ospitato in una sua abitazione. Il collaboratore di giustizia LO VERSO, infatti, ha riferito che PROVENZANO gli aveva fatto il nome di MARCELLO Dell'Utri come soggetto che aveva preso il posto di LIMA quale referente politico dell'associazione mafiosa dopo le stragi (“...Dopo che lui mi raccontò l'evento delle stragi, mi disse: dopo le stragi Marcello Dell'Utri si avvicinò ai miei uomini, diventò

*lui il referente, prese il posto di Lima..”)* e che, per tale ragione, lo stesso PROVENZANO si era a quel punto personalmente impegnato nella campagna elettorale in favore di Forza Italia (v. ancora dich. Lo Verso citate: “*..E Provenzano mi dice: tanto che nel 1994 Forza Italia in Sicilia l'ho fatta votare io.... ... ..E nel 1994 Provenzano mi disse: l'ho fatto votare io Forza Italia in Sicilia... ... ..lui mi dice chiaramente, dice, il referente è diventato lui, lui ha sostituito Lima... ... .. lui mi dice che nel 1994, Forza Italia in Sicilia l'aveva fatto votare lui..”*).

Tra gli esponenti mafiosi che avevano maturato l'idea di avvalersi dei risalenti rapporti con Marcello DELL'UTRI per raggiungere BERLUSCONI, il collaboratore GIUFFRÈ ha indicato anche i fratelli GRAVIANO (“*...Questo è un discorso che è maturato dentro Cosa Nostra, quindi è un discorso nostro, maturato nell'ambito di Provenzano, di Aglieri, di quelle persone che ancora... dei Graviano.*”).

Infatti, ancora secondo GIUFFRÈ, in quell'ultimo periodo, i contatti con DELL'UTRI erano stati ripresi dai GRAVIANO (“*...Marcello Dell'Utri era... E queste sono notizie sempre nell'ambito palermitano, era ultimamente in contatto con Brancaccio e in modo particolare diciamo era in contatto con i Graviano, con i fratelli Graviano, Giuseppe e Filippo Graviano...*”), così come egli ebbe ad apprendere direttamente da PROVENZANO (“*Abbiamo detto ieri, ho detto ieri che il canale, cioè l'aggancio con Cosa Nostra in modo particolare è avvenuto tramite i fratelli Graviano, ho parlato anche del costruttore Ienna, eccetera, eccetera, quindi tutto è discorso che è maturato in quell'ambiente, tra i Graviano e il... ... .. (VOCI SOVRAPPOSTE) e Dell'Utri. Questo l'ho appreso da Provenzano e dai discorsi fatti, come ho detto ieri, e vado a ripetere, dal Provenzano, da Carlo Greco, da Pietro Aglieri, eccetera, eccetera*”).

Come puntualmente riportato nella decisione di primo grado, tale indicazione collima con quanto riferito da Tullio CANNELLA, secondo cui, quando egli si rivolse ai GRAVIANO per ottenere supporto per l'iniziativa di Sicilia Libera, questi ultimi, pur manifestando disponibilità, rappresentarono di preferire la diversa strada degli “agganci potenti” con la politica che gli stessi vantavano e coltivavano (v. dich.

Cannella “...e questo Filippo Graviano mi disse, dice: ma a te chi to fa fare di avere sti rapporti con la politica, con le cose, lascia perdere, ma stai tranquillo, fatti le cose tue, lavora, tieniti fuori da queste storie, tanto, dice, tu u sai che noi abbiamo degli aggancci potenti, alla politica facci pensare a noi, non ci pensare tu...”).

Altro elemento per delineare la strategia di Cosa Nostra, legata alla decisione di puntare su quella nuova forza politica avvalendosi della intermediazione di Marcello DELL’UTRI, si ricava dalle dichiarazioni di Gaspare SPATUZZA concernenti l’incontro che questi ebbe il 19 o il 20 gennaio 1994 a Roma con Giuseppe GRAVIANO e di cui si è detto in questa motivazione così come nella sentenza di primo grado, esattamente nella Parte Terza, Capitolo 32 di quella decisione.

Rimandando sul punto a quest’ultima motivazione, sia qui bastevole rammentare che SPATUZZA, collaboratore di giustizia la cui elevata attendibilità viene apprezzata sul tema anche da questa Corte di Assise di Appello soprattutto in virtù dei copiosi riscontri acquisiti (ivi compreso quello sulla contestuale presenza a Roma di Marcello DELL’UTRI in occasione dell’incontro al bar Doney), ha riferito, infatti, che allorché ebbe ad incontrare a Roma (appunto presso il Bar Doney), Giuseppe GRAVIANO, questi, con espressione felice, gli disse di avere ottenuto ciò che volevano grazie a “persone serie” subito indicate in Silvio BERLUSCONI e nel “compaesano” DELL’UTRI che aveva fatto da intermediario e che, quindi, si erano “messi il Paese nelle mani” (v. dich. Spatuzza “...già anche prima quando io... prima di entrare al bar noto in Giuseppe Graviano un’espressione felice. Quindi entrando dentro ancora più felice, quando ci siamo seduti con quell’espressione sempre gioiosa mi comunica che avevamo chiuso tutto... .. sempre con quell’espressione gioiosa mi comunica che avevamo chiuso tutto... .. Che avevamo ottenuto tutto quello che cercavamo, grazie a delle persone serie che avevano portato avanti questa cosa... .. Che avevano portato avanti questa cosa avevano chiuso tutto e aggiunge che non erano come... un discorso che a me mi vede anche partecipe, come quei quattro, perdonatemi il termine, crasti. Di nuovo chiedo perdono per il linguaggio un po’ scorretto, dei socialisti che prima ci avevamo dato i voti e poi ci avevano fatto la guerra.... .. “Cioè visto

*l'attività di queste persone – dice – ve l'avevo detto che le cose andavano a finire bene” di tutto quello che lui mi aveva prospettato lì a Campofelice di Roccella.... ...  
....che avevamo chiuso tutto e ottenuto quello che cercavamo grazie a queste persone che avevano portato avanti questa cosa, di cui mi menziona il nome di Berlusconi. Al che io rimasi un po' sbalordito, perché Berlusconi conoscevo quello del Canale 5, addirittura gli dissi: “Ma quello del Canale 5?”, diciamo che lui ha detto di sì. Tra cui c'è di mezzo un nostro compaesano, Dell'Utri. Quindi a questo punto che avevamo chiuso tutto, ottenuto quello che cercavamo... cioè che grazie anche a queste persone c'eravamo messi addirittura il Paese nelle mani.... ....La prospettiva era che nel bar mi viene comunicato che avevamo chiuso tutto attraverso Berlusconi e Dell'Utri, di cui successivamente a questo me lo trovo Presidente del Consiglio...”).*

In tale contesto, dunque, si perfezionava in Cosa Nostra (sia nell'ala facente capo agli alleati di RIINA sia nell'ala contrapposta facente capo a PROVENZANO) la decisione di appoggiare il neo costituito partito politico Forza Italia nella convinzione che, grazie al canale con il suo *leader* Silvio BERLUSCONI garantito dai risalenti e ampiamente sperimentati rapporti con DELL'UTRI, si sarebbero potuti ottenere i benefici per i quali tutta l'organizzazione mafiosa si era impegnata sin dalla metà del 1992 (non è secondario ricordare, infatti, che sebbene già da alcuni mesi vi fossero stati significativi segnali della “discesa in campo” di BERLUSCONI, tale partito nasce poi ufficialmente, con l'apporto determinante di Marcello DELL'UTRI, proprio negli stessi giorni in cui Giuseppe GRAVIANO, con espressione felice e gioiosa, manifesta a SPATUZZA la propria soddisfazione per le prospettive favorevoli all'organizzazione mafiosa che l'affermazione di quel nuovo partito lasciava prevedere).

Come affermato anche sul punto dalla sentenza di primo grado “... *copiose e tutte concordanti, in proposito, sono le dichiarazioni dei collaboranti esaminati nel presente processo.*”.

Possono, invero, ricordarsi le dichiarazioni di un collaboratore affidabile come Antonino GIUFFRÈ il quale ha sottolineato che si fosse aperto, a quel punto, un nuovo capitolo della storia dei rapporti tra la politica e Cosa Nostra con la decisione di

appoggiare quel partito che, poi, sarebbe riuscito effettivamente ad affermarsi (“...*si apre un nuovo capitolo tra Cosa Nostra e politica, con quali risultati poi la storia l'abbiamo visto tutti, comunque il discorso del 93 – 94 è questo, che poi tutti ci adopereremo, io per primo, per portare avanti e dare una mano, un aiuto a questa nuova formazione politica che stava nascendo e che poi nascerà, e che poi diciamo prenderà il comando, avrà il comando politico in Italia*”), nella prospettiva, per l’associazione mafiosa, di lucrare successivi vantaggi (v. ancora dich. Giuffrè: “*Per quello che mi riguarda sì, parliamo di appoggi elettorali appositamente con la speranza, che poi io come ho detto in precedenza, di trarne dei vantaggi, cioè non si fa niente per niente, in modo particolare dentro Cosa Nostra, io ti do una cosa, come abbiamo visto e constatato, tu automaticamente mi devi dare una cosa.... ... c'era stata una unanimità assoluta diciamo in questo appoggio....*”).

Da tali dichiarazioni si ricava la strategia allora seguita e volta a delineare un accordo preelettorale del tipo *facio ut facias* (“*non si fa niente per niente*”) ossia un appoggio elettorale per ottenere, in prospettiva, dei benefici normativi ma senza, si badi bene, che venisse formulata una minaccia, neppure preventiva e nei termini ipotizzati da BRUSCA cioè nel senso di minacciare di proseguire le stragi nel caso in cui quel tipo di promesse non fossero state in seguito mantenute. GIUFFRÉ ha, peraltro, evidenziato che con ciò non intendeva affermare che il successo di Forza Italia (come, d’altra parte, va precisato anche con questa sentenza di appello appunto per le dimensioni stesse di quel successo in tutto il territorio nazionale) fosse stato determinato dall’appoggio delle organizzazioni mafiose (v. dich. Giuffrè: “*Ora, nel momento in cui il Provenzano mi ha dato il via alla scelta di Forza Italia, io mi sono mosso in questo senso. Cioè, ci sono due discorsi diversi, Avvocato, mi consenta. Da un lato c'è un discorso di Cosa Nostra, che si è deciso, c'è stato imposto, si è deciso con delle responsabilità, perché nel momento in cui si prende una determinata decisione, come ho detto, il Provenzano, prima di dare responsabilmente il suo sta bene, ha voluto avere le sue garanzie, e questo è un discorso. Poi c'era un discorso che io ho detto anche a livello di opinione pubblica, e questo è un altro discorso che, per*

*quanto riguarda il discorso di opinione pubblica, cioè, diciamo che vi sono un elettorato che era a noi vicino, a cui spesso e volentieri si imponeva anche a chi... Si consigliava, che poi era in una forma diciamo diplomatica, diciamo, si consigliava. Che non si è trovata nessuna difficoltà da parte dell'opinione pubblica in un senso più generale nel portare avanti questo discorso. Quindi penso che siano due discorsi diversi. Un discorso è un discorso all'interno di Cosa Nostra, e un altro discorso è esternamente al discorso di Cosa Nostra... ..Tanto è vero che il successo è stato strepitoso, e non è solo il merito giustamente di Cosa Nostra. A dimostrazione appositamente che c'è stata una attrazione da parte dell'Italia, nell'opinione pubblica in generale, compresa Cosa Nostra...”), ma soltanto che, comunque, Cosa Nostra si era determinata in quel senso perché aveva ottenuto garanzie, per mezzo di Marcello DELL’UTRI, che consentivano ai capi dell’organizzazione di spendersi verso gli associati chiedendo loro di appoggiare il nuovo partito scommettendo sul suo successo (v. dich. Giuffrè: “...Siamo saliti su questo carro è corretto dirlo, che siamo saliti su questo carretto.... ..Però non è che Cosa Nostra sale sul primo carretto che passa così, senza... C'è il giocattolo, passa un primo carretto e ci mettiamo là sopra, così, tanto per... Cioè, se nel momento in cui, come ho detto ieri, mi sembra di essere stato abbastanza chiaro, si è salito sul carretto di Cosa Nostra perché ci sono state date delle garanzie. Ecco perché il Provenzano ha preso tempo, perché voleva essere sicuro di quello che diceva, della sua responsabilità. Ci sono state delle persone, cioè, all'interno di Cosa Nostra, che si sono presi una responsabilità e non è una responsabilità di salire sul carro perché di prevedeva... ..nel momento in cui in oggetto, il discorso di Forza Italia, per il periodo storico in cui attraversavamo, prima di salire sul carro giustamente ci sono state date delle garanzie a chi arriva... Che i contatti sono stati questi (FUORI MICROFONO) dentro Cosa Nostra e abbiamo deciso di appoggiare Forza Italia, spendendo poi la nostra faccia anche nei confronti delle altre persone, sia di Cosa Nostra che di altre persone vicine a Cosa Nostra... ..*

*...Guardi, se nel momento in cui... Mi pare ieri sono stato chiaro, c'è un compromesso quando c'è Cosa Nostra nel mezzo, o come ho detto in altre circostanze tu mi dai una*

*cosa e ti do un'altra cosa. Cioè, se nel momento in cui Cosa Nostra decide di appoggiare Forza Italia, in quel... Ci sarà stato un motivo, cioè, non è... Tra l'altro non era ancora il carro del vincitore, il vincitore era dopo le elezioni... ..Nella seconda metà del '93, diciamo quando si è deciso per appoggiare Forza Italia, è venuto fuori Marcello Dell'Utri che si era preciso delle garanzie nei confronti di Cosa Nostra per i problemi di Cosa Nostra. E quindi da tutto questo diciamo che poi è nato questo appoggio da parte di Cosa Nostra nei confronti di Forza Italia... ..A prescindere se fossero garantisti, anche i socialisti erano garantisti, anche Pannella era garantista... ..però a noi interessavano garanzie e queste garanzie ci venivano date e questo era il punto di partenza più importante”).*

Se, dunque, GIUFFRÈ è stato chiaro nel descrivere la decisione di Cosa Nostra di puntare su quello che veniva individuato come il “carro dei vincitori”, avendo al riguardo ottenuto solide rassicurazioni da parte di Marcello DELL’UTRI che in questo senso faceva da intermediario, lo stesso GIUFFRÈ nulla ha riferito in merito a potenziali minacce stragiste già allora ventilate se e qualora le richieste del sodalizio non fossero state poi mantenute.

Ma proseguendo la disamina seguita con la decisione impugnata, va dato atto delle dichiarazioni di Ciro VARA, altro collaborante di giustizia che, come GIUFFRÉ, è stato ritenuto altamente credibile,

Anche VARA, infatti, ha tenuto a precisare che egli ebbe ad appoggiare, come tanti altri in Cosa Nnostra, il partito di Forza Italia entusiasticamente e senza alcuna imposizione (v. dich. Ciro Vara: “AVV. DI PERI: - ..Lei ha detto di avere apprezzato il partito Forza Italia e di avere sostenuto Forza Italia. Ci può dire le ragioni di questa sua determinazione?; DICH. VARA CIRO: - Sì, sì, come ho dichiarato in processi che riguardavano queste vicende, la mia, il mio sostegno, anche perché non riesco, come ho detto ieri, a ricordare se c'è stato qualcuno che mi ha detto, di Cosa Nostra, che mi ha detto di votare Cosa Nostra, che ho votato, ho fatto votare Forza Italia, per anche l'attivismo di alcuni parlamentari di Forza Italia, pseudo garantisti che in quel periodo si muovevano come Vittorio Sgarbi, l'onorevole Bondi e Tiziana Maiolo. Ma

*posso dire con chi parlavo, parlavo in quel periodo, dicembre '93, fino alle elezioni politiche anche dopo, che c'era stato, c'è stato un sostegno totale con entusiasmo di votare Forza Italia. Cioè non c'erano, come dire, contraddizioni o quanto altro.... ... nel '92 non si è votato per nessuno, dopo la sentenza della Cassazione, e poi si è ripreso a votare in massa per le elezioni politiche nel '94, quando è nato questo movimento politico.... ... non c'è stata nessuna imposizione perché, ripeto, ci incontravamo tra uomini d'onore e tutti c'era, come dire, la disponibilità e la... la disponibilità a votare questo partito”).*

Ma oltre a questa “empatia” verso quella neo formazione politica per le posizioni garantiste di alcuni dei suoi massimi esponenti, lo stesso VARA ha tenuto a precisare che in favore di Forza Italia erano schierati praticamente tutti gli esponenti mafiosi in diretto contatto con i vertici palermitani (v. dich. Vara citate: “AVV. DI PERI: - qualcuno al di sopra di lei le ha mai detto, per esempio, anche Giuffrè, le ha mai imposto di votare per Forza Italia?; DICH. VARA CIRO: - nel marzo, del primavera del '94, quando prima delle elezioni ci siamo incontrati, dice voi come noi... noi votiamo per Forza Italia. Ah, dice: bene, bene. E lì loro con Rinella, Totuccio Rinella di Trabia e Rosolino Rizzo di Cerda, parlavano di un certo Battaglia che era candidato nel centro destra... .... io in quel periodo mi sono incontrato con Giuffrè che era capo mandamento di Caccamo e con Mimmo Vaccaro che era il reggente provinciale. Anche Vaccaro che era in contatto con Provenzano, parlava di votare Forza Italia. Molto probabilmente avrà ricevuto anche lui un messaggio di Provenzano, perché in Cosa Nostra era sempre Palermo, chi comandava Cosa Nostra, dare queste direttive politiche, come le ha date Riina nell'83 per votare democrazia cristiana e l'Onorevole Mario D'Acquisto in quella riunione di Ribera, dove è diventato capo di Cosa Nostra, io ero presente, e c'era la riunione la Commissione...”).

Se, dunque, al VARA non venne esplicitato in forma costrittiva di indirizzare i voti in un certo senso, lo stesso sapeva perfettamente che vi era stata una direttiva di voto proveniente dai vertici dell'associazione mafiosa in favore di Forza Italia (“G./T.: - ...Nel caso invece appunto dell'elezione del '94, è una sua deduzione questa che possa



*essere arrivato l'input da Provenzano o ha qualcuno che le disse: è Provenzano che ha dato queste disposizioni? O altri diversi da Provenzano?; DICH. VARA CIRO: - Giuffrè questo non me l'ha detto, Vaccaro, che io ricordi, nemmeno, ma nel momento in cui che anche Domenico Vaccaro era in contatto con Provenzano e anche lui che non è che era uno che si occupava tanto di politica Vaccaro, perché lo conosco bene, parlava pure di votare Forza Italia, ci sarà stato una direttiva dai vertici, diciamo, dal vertice di Cosa Nostra... ..Perché quello era il rappresentante provinciale e tutte le famiglie mafiose...”).*

D'altra parte, VARA ha confermato che, in realtà, vi fu un incontro prima delle elezioni in cui GIUFFRÉ invitò esplicitamente a votare Forza Italia ( “P.M. DOTT. DI MATTEO: - io voglio capire se, sinceramente non l'ho capito, è un unico incontro o sono due incontri diversi e in quel caso la pregherei se è in grado di specificare qual è antecedente e qual è successivo. Questo di cui sta parlando, sta parlando è quello in cui Giuffrè le comunica, perché ieri lei ha parlato sempre di un incontro nei primi del '94, l'intenzione di Provenzano di cessare con le stragi, che non avrebbero portato da nessuna parte. Si ricorda che lei ha detto non solo ieri, ma più volte questa cosa? Che Giuffrè che disse: Provenzano vuole che con le stragi si finisca, perché non andiamo da nessuna parte con le stragi? Io voglio capire se è un unico incontro, se sono due incontri quello in cui Provenzano dice: basta con le stragi; e quello in cui lei e Giuffrè parlate di votare Forza Italia; e se sono due incontri, quale viene prima e quale viene dopo?; DICH. VARA: - dunque il primo incontro avviene a Piazza Marina da Leo Luca Di Cristo di Giambrone, rappresentante e sindaco di Vallelongo e del genero Totuccio Castellino con (inc) ed è avvenuto a gennaio del '94. In quell'incontro... ..parla del blocco, cioè parla che non si sarebbero fatte più stragi, per il discorso delle stragi. A gennaio del '94. Per il politico invece ne parliamo verso marzo, nella primavera del '94, prima delle elezioni politiche, negli uffici degli imprenditori di loro, questo era...”).

Nello stesso senso depongono le dichiarazioni di Stefano LO VERSO, anche queste prese in rassegna nella sentenza di primo grado, riferite in particolare all'impegno

personale del medesimo nella campagna elettorale del 1994 (v. dich. Lo Verso: “*E nel 1994 Provenzano mi disse: l'ho fatto votare io Forza Italia in Sicilia. E questo ne ho prova anche io, perché io sono stato uno di quelli che nel 94 ho partecipato a un convegno di Forza Italia...*”).

Un ulteriore riscontro valorizzato dalla Corte di Assise e ritenuto “... particolarmente importante perché indicativo della volontà di Bagarella e, quindi, di fatto, di Riina”, si trae dalle dichiarazioni del collaboratore Tullio CANNELLA.

CANNELLA, infatti, ha, innanzitutto, riferito che gli fu espressamente detto che erano state date assicurazioni sul fatto che la nuova forza politica si sarebbe interessata dei problemi che stavano più a cuore ai mafiosi (v. esame di Tullio Cannella: “*P.M. DEL BENE : - Senta, per quale ragione c'era tanto interesse da parte di Cosa Nostra, di Bagarella per votare Forza Italia in quelle prossime elezioni del 94?; DICH. CANNELLA : - Perché in tutta la Sicilia avevano dei candidati, di cui naturalmente io non conosco tutti, non posso conoscerli, che chiaramente erano inseriti in quella lista e perché chiaramente avevano avuto... Io adesso non mi ricordo chi me lo disse in maniera specifica e in maniera chiara, in questo momento non lo ricordo, comunque avevano avuto delle assicurazioni che chiaramente la nuova forza politica si sarebbe interessata di risolvere alcuni dei problemi che stavano a cuore chiaramente all'organizzazione criminale... ..Erano i problemi come il 41 bis, erano i Carabinieri come la Legislazione sui collaboratori di giustizia e così via di seguito, soprattutto il carcere duro e tutte queste cose così...*”), ma, poi, ha aggiunto che lo stesso BAGARELLA lo sollecitò a recarsi ad un comizio di BERLUSCONI (v. dich. Cannella: “*io andai alla convention, alla... E quindi ascoltai il discorso dell'Onorevole Berlusconi.. ..Se non mi ricordo male, credo che ne parlai con Bagarella, che glielo dissi: lo sai, c'è la convention, ci vado; P.M. DEL BENE : - E Bagarella che le disse?; DICH. CANNELLA : - Sì, sì, di andarci, no fai bene, vacci, vacci, vacci, vai a vedere; P.M. DEL BENE : - Perché lei il 17 luglio del 97, a pagina 2, quartultimo rigo, ebbe a dichiarare: io ero presente su incarico di Bagarella; DICH. CANNELLA : - Sì, sì, Bagarella mi ha detto di andarci, però anche io volevo andarci, insomma questo volevo*”).

*rappresentare”)* e che, quando poi egli aveva riferito a BAGARELLA alcune frasi pronunziate durante quel comizio da BERLUSCONI contro la mafia, lo stesso Bagarella gli aveva risposto di non preoccuparsi perché comunque BERLUSCONI aveva assunto impegni con loro (v. dich. Cannella: “...a Bagarella, ci dissi: Bagarella, ma questo Silvio vedi che parla contro la mafia, provvedimenti, questo, quell'altro, pugno di ferro, ma che soggetto è? E Bagarella mi disse, dice: no, ma tu lo capisci, quando un politico parla c'ha tanti occhi addosso, sostanzialmente mi disse lo ha detto tanto per dirlo, perché lo deve fare, è come se fosse una cosa di protocollo diciamo. No, ma non ti preoccupare; P.M. DEL BENE : - Aggiunse qualcosa appunto a questa risposta, lo ricorda?; DICH. CANNELLA : - Non mi ricordo signor Pubblico Ministero; P.M. DEL BENE : - Proseguendo nella contestazione, dal medesimo verbale, è proprio l'ultimo rigo della seconda pagina, leggo per integrale così la Corte comprende: riferii poi allo stesso Bagarella di una frase di Berlusconi in cui si faceva un vago proposito di utilizzare i voti contro la delinquenza. Bagarella mi disse che era una frase obbligata per l'opinione pubblica e per i giornalisti, dato che era stato contestato al Berlusconi che non parlava mai della mafia. Ora comincia la contestazione: ma in quella stessa occasione, mi assicurò ancora una volta che lo stesso aveva preso impegni seri con noi; DICH. CANNELLA : - Sì, sì, confermo, me lo ricordo, sì”).

A riprova della volontà di BAGARELLA di sposare l’iniziativa del nuovo partito berlusconiano, la sentenza ha fatto anche riferimento a quanto CANNELLA ha riferito, non soltanto circa il fatto che BAGARELLA lo invitò, ad un certo momento, a sospendere ogni attività in favore di Sicilia Libera per sostenere i candidati di Forza Italia (v. dich. Cannella: “Poi naturalmente il discorso fu che il progetto Sicilia Libera, in maniera naturale, venne abbandonato. Quando io dico abbandonato, ma fu abbandonato per il contingente, per il momento contingente, cioè a dire si va alle elezioni politiche, e questo fu poi il risultato finale, appoggiando i vari candidati amici dei vari personaggi di Cosa Nostra che comunque erano candidati nelle liste di Forza Italia, per cui tutto l'interesse di Cosa Nostra e anche lo stesso Bagarella mi disse: no,

*è inutile, tu comunque non scioglierlo, vai avanti... Anche perché io ero impegnato con delle persone per cui una cattivissima, una brutta figura. Per cui noi continuammo ad andare avanti, tanto è vero che potete controllare, mi pare furono presentate le liste, non dovunque chiaramente, ma a Palermo, e furono presentate le liste proprio per dire: bè, il movimento comunque c'è, non è scomparso. Perché era un progetto a lungo termine. Ma nel contingente, per ottenere dei risultati più veloci, perché chiaramente appoggiare i candidati di Forza Italia, in un movimento quindi forte, robusto, che senza altro avrebbe avuto una risonanza e un riscontro elettorale non certo quello di Sicilia Libera, ecco che tutta Cosa Nostra si direzionò per votare per i candidati che erano inseriti nelle liste di Forza Italia. Ecco perché Bagarella mi disse: sospendi per il momento il discorso di Sicilia Libera, nel senso che non ci impegniamo con i voti per questi candidati, poi se ne parlerà...”), ma anche al fatto che, addirittura, sempre lo stesso Bagarella gli chiese se volesse indicare qualche soggetto da candidare con Forza Italia, proponendogli, quindi, di incontrare, a tal fine, Vittorio MANGANO (v. ancora dich. Cannella: “Ma le dico di più, ad esempio quando fu delle liste di Forza Italia che si dovevano... Essere inseriti, dovevano essere inseriti dei personaggi politici, io allora feci... Quando Bagarella mi disse non ti preoccupare, dice, che se devi inserire qualcuno nelle liste di Forza Italia, ci penso io, dice, perché io parlo con delle persone a cui di no non glielo possono dire e ti farò incontrare, dice, con queste persone. Io feci allora un peccato di pensiero, perché tutti sapevano che l'organizzatore dei circoli, del movimento, insomma su Forza Italia, questa era una cosa pubblica, era stato il signor Marcello Dell'Utri e chiaramente, chiaramente io peccai di pensiero pensando che mi dovevo incontrare con Marcello Dell'Utri, mentre in effetti poi mi riferì Calvaruso, ritengo, oppure Nino Mangano, uno dei due, che no, mi dovevo incontrare invece con Vittorio Mangano, quello noto come lo stalliere di casa Berlusconi...”).*”

Tale ultima dichiarazione, riferita a MANGANO, è stata valorizzata dal giudice di prime cure per asseverare che proprio costui era il soggetto che, grazie ai suoi risalenti rapporti con Marcello DELL'UTRI, avrebbe potuto favorire qualche candidatura proposta dagli uomini di Cosa Nostra (v. dich. Di Natale: “P. M. DEL BENE : - Quale

*era il contatto di Guastella, dico, con la dirigenza, i quadri di Forza Italia per consentire una candidatura di suo fratello?; DICH. DI NATALE : - Non ricordo in questo momento, non mi ricordo in questo momento, dottor Del Bene; P. M. DEL BENE : - Va bene, allora procedo a una contestazione dal verbale del 1 marzo 2004, pagina 62, all'inizio proprio, a domanda appunto del Pubblico Ministero Di Natale ebbe a dichiarare: no, no, perché lui – si riferisce al Guastella - aveva questo aggancio, diciamo in un certo senso, a dire suo, diretto con Dell'Utri tramite Vittorio Mangano, tramite il genero...; DICH. DI NATALE : - Appunto, sì, sì, no, glielo confermo...”).*

Per di più, sempre per come riportato nella sentenza di primo grado, il CANNELLA aveva appreso direttamente da BAGARELLA che alcuni personaggi vicini a Cosa Nostra, che pure erano stati individuati come possibili candidati di Sicilia Libera, furono, poi, candidati in Forza Italia e appoggiati da Cosa Nostra avendo dato preventive garanzie di tutelarne gli interessi (v. dich. Cannella: “...anzi si è dimostrato una persona intelligente, in gamba, che ha optato e tutelato quelli che erano gli interessi di Cosa Nostra in quel momento votando i personaggi politici che avevano dato delle garanzie.. ... il signor Bagarella mi disse che alcuni di questi personaggi politici ai quali, votando per Forza Italia in Sicilia, chiaramente erano amici, avevano dato delle garanzie che si sarebbero interessati per i problemi che c'erano da risolvere, comunque erano degli amici che avrebbero dato questo segno... Avrebbero dato dei segni di riconoscimento tangibili, ecco, però le voglio dire anche questo, io adesso... Perché non mi ricordo in questo momento il nome di un politico nazionale che allora fu eletto nelle liste di Forza Italia ma che era espressione di Cosa Nostra perché era vicinissimo a Cosa Nostra trapanese, a Vincenzo Virga e via di seguito... ..Si sono candidati in Forza Italia. Era gente che conoscevo io, che era noto che io c'avevo rapporti di conoscenza e di amicizia, e quindi erano gente che candidati in Forza Italia perché hanno scelto di candidarsi autonomamente in Forza Italia perché vedevano più facilità di successo elettorale, ecco questa gente già avevano avuto un rapporto con noi, con Sicilia Libera, per cui sapevano che entrando in Sicilia Libera... Questi

*personaggi lo sapevano che dietro c'era comunque una attività... C'era dietro Cosa Nostra. Voglio dire quindi nel momento in cui sono andati a candidarsi in Forza Italia e me l'hanno detto noi siamo candidati là, e bè io gli ho detto va bè, qualche voto sicuramente ve lo daremo, lo avrete...”).*

Ancora più esplicito sulla tematica dell'appoggio a Forza Italia deciso dai vertici di Cosa Nostra è stato Emanuele DI FILIPPO, altro propalante preso in rassegna dalla Corte di Assise perché all'epoca dei fatti era particolarmente vicino a BAGARELLA.

Il collaboratore DI FILIPPO ha riferito, infatti, che gli arrivò l'indicazione di votare Forza Italia per ottenere la modifica del 41 bis e della legge sui collaboratori di giustizia (v. dich. Emanuele Di Filippo: “...la notizia che arrivò fu quella di votare Forza Italia nel nome di Berlusconi, che avrebbe dovuto cambiare le cose e in modo particolare cambiare il 41 bis, la legge sui collaboratori di giustizia..”) e ciò per volere espresso dei vertici di allora di Cosa Nostra ( “No, non è stata una indicazione, è stata una volontà da parte dei vertici di Cosa Nostra, a me questa volontà arrivò da mio fratello, da Tommaso Spadaro, mi scusi, di Antonino Spadaro, dai Tagliavia, dai Graviano, si doveva votare Forza Italia perché il signor Berlusconi, ripeto, nel nome di Berlusconi avrebbe dovuto cambiare la situazione nostra per quanto riguarda collaboratori e 41 bis... ..so soltanto che la notizia che arrivò era quella di votare Forza Italia e Berlusconi”).

Per molti versi convergenti sono anche le propalazioni di Angelo SIINO, il quale, in occasione delle elezioni politiche del 1994, ricevette, nel carcere ove si trovava detenuto, l'indicazione di fare votare per Forza Italia (“Deve sapere che io in quel momento avevo ricevuto da parte di mia moglie, che avevano detto a mia moglie che io dovevo fare votare Forza Italia. Io avevo detto: va bene, va bene, avevo cercato di sminuire la cosa perché non volevo che assolutamente mia moglie si occupasse di determinati tipi di cose. E in quell'occasione, quando mi veniva chiesto qualcosa, io cercavo di sviare la situazione. Però malgrado ciò io, sempre con i limiti che avevamo molto stretti del 41 bis, ho avuto modo di sentire altre persone e fare delle riunioni all'interno del carcere di Termini Imerese e praticamente raccomandai a tutti: guarda,

*questa è la situazione, dovete votare per Forza Italia. La stessa cosa mi venne, mi capitò a Caltanissetta con un altro personaggio che era Giuseppe Madonia, che allora era capo della famiglia mafiosa di Caltanissetta, sto parlando come Caltanissetta come provincia. Anche lui mi disse: Angelo... Anzi mi seccai molto di questa cosa in quanto me lo disse all'aula bunker di Caltanissetta, quando c'era la udienza preliminare del processo...”).*

Ma sono state prese in considerazione, sempre con la decisione appellata, anche le dichiarazioni di Giuseppe MONTICCIOLO secondo il quale fu BRUSCA in persona a dirgli di diffondere tra gli associati l'ordine di votare Forza Italia (v. dich. Monticciolo: *“PRESIDENTE – Ma questo discorso dei politici l’ha fatto personalmente con Lei o Lei l’ha saputo da altri?; TESTE MONTICCIOLO – No, l’ha fatto anche con me, anche Giovanni Brusca... perché mi ricordo che in quel periodo si doveva raccogliere... praticamente c’era la campagna elettorale, mi sembra nel ’93, qualche cosa del genere, e ancora noi e tutte le altre famiglie facevano pressioni per sapere chi fosse il candidato a cui dare il voto. E i discorsi erano perché si doveva... mi ricordo che dopo varie riunioni quando loro presero la decisione mi dissero, Bagarella insieme a Brusca, che bisognava avvisare le altre famiglie mafiose, giustamente, del mandamento, usando un gergo dialettico siciliano, “circari i voti a panza ‘nterra”, cioè cercare i voti per Forza Italia a tappeto”), perché, ancora secondo quanto dettogli da BRUSCA, Forza Italia avrebbe risolto i problemi di Cosa Nostra (*“Perché Forza Italia doveva risolvere i problemi di Cosa Nostra, cioè risolvere i problemi per Cosa Nostra era l’abolizione del 41 bis e annullare la confisca dei beni ai mafiosi”*), motivo per il quale egli si era, poi, personalmente ed effettivamente adoperato per far votare quel partito (*“P.M. DR. DEL BENE – Senta, Lei poi materialmente quest’attività sul territorio l’ha compiuta di diffusione...; TESTE MONTICCIOLO – Certo... ..Mi son recato da... siccome noi si era capo mandamento mi sono recato nelle altre famiglie mafiose comunicando che si doveva votare, di raccogliere tutti i voti per Forza Italia.... ..Sì, dopo o li incontravo io o sennò mi potevo anche avvalere di qualche altro, ora non mi ricordo, mandavo il**

*messaggio che il partito da votare era Forza Italia. Sono andato... l'ho detto al capo famiglia di Morreale, l'ho detto al capo famiglia di Camporeale, a mio suocero di San Cipirrello e tanti altri, ora non mi ricordo più”).*

Analoghe risultanze sono state acquisite anche riguardo alle “famiglie” mafiose non palermitane e della restante parte della Sicilia.

Il collaboratore Filippo MALVAGNA ha riferito che Marcello D'AGATA, importante esponente delle cosche mafiose catanesi in quanto “consigliere” della “famiglia” Santapaola, col quale egli era allora codetenuto nel carcere di Bicocca a Catania, durante una contestuale permanenza nell'infermeria, gli aveva detto che da Palermo, così riferendosi ai soggetti più vicini a RIINA (v. dich. Malvagna: “*Da noi gli amici di Palermo, si intendevano gli amici di Salvatore Riina, ru zò Totò, quindi quando si diceva gli amici di Palermo, sia in passato, dove lui ha avuto modo di assistere a delle riunioni nostre interne, e sia in successione, si faceva riferimento alla corrente di Salvatore Riina*”), era arrivata notizia che le cose stavano cambiando, che si sarebbero ottenuti dei benefici, ovvero la riduzione del 41 bis e l'estensione dei benefici carcerari anche ai detenuti per mafia, e la revisione della legge sui pentiti (v. ancora dich. Malvagna: “*... io ne sono venuto a conoscenza che già ero stato arrestato e me l'ha detto Marcello D'Agata, che è un altro elemento di Cosa Nostra, della famiglia Santapaola, ed è un altro consigliere familiare. ... Marcello D'Agata me lo dice al carcere di Bicocca di Catania, mi dice che le cose stavano andando per il verso... Stavano andando per... Da Palermo arrivavano queste notizie che le cose stavano andando per il verso giusto e che nel giro di qualche anno le cose sarebbero cambiate. P. M. TARTAGLIA: - Allora approfondiamolo bene questo passaggio, lei... Innanzitutto stiamo parlando del suo arresto del 25 marzo 93, della detenzione successiva al suo arresto del 25 marzo 93, è corretto? DICH. MALVAGNA: - Sì. P. M. TARTAGLIA: - Lei a Catania... DICH. MALVAGNA: - Il periodo preciso è la fine del 1993. ... era stato arrestato ed eravamo detenuti insieme nel carcere di Bicocca al reparto infermeria. E abbiamo avuto modo di scambiare queste parole. ... Lui mi disse che avrebbero attenuato il 41 bis, avrebbero... Lui parlava di smantellamento della*



*Legge sui collaboratori di giustizia e sarebbero ritornati i benefici penitenziari anche per i mafiosi. ...Mi disse che queste informazioni venivano direttamente dagli amici di Palermo ...”)* e lo aveva espressamente invitato, quindi, a fare votare per BERLUSCONI perché sarebbe stata la “salvezza” (v. dich. Malvagna citate: “...Sì, poi alla fine di tutto questo discorso, D'Agata mi disse... ...Mi disse che dovevo dire fuori a tutte le mie conoscenze e a tutti i miei parenti che bisognava votare per il nuovo partito che stava da lì a poco per formarsi, il partito di Berlusconi, precisamente mi disse la nostra salvezza è Berlusconi, per dire le parole esatte che usò D'Agata. No, no, D'Agata mi diceva sempre che erano notizie che arrivavano dagli amici di Palermo...”).

Infine, dalle dichiarazioni di Angelo CAPPELLO, si ricava che anche le “famiglie” mafiose nissene, guidate da Piddu MADONIA (soggetto cui ha fatto riferimento anche il SIINO, vedi sopra), si schierarono col nuovo partito di BERLUSCONI perché questi avrebbe fatto qualcosa per il 41 bis e sulla tematica della chiusura delle carceri di Pianosa e dell'Asinara (v. dich. Cappello sopra riportate: “...Piddu Madonia dopo, insomma, qualche settimana, perché siamo stati insieme qualche mese in cella, ecco, mi faceva molte confidenze, insomma, mi diceva di stare tranquillo, di stare nel ragusano una volta uscito, che poi magari mi affiliavo a Cosa Nostra. Poi mi disse pure, insomma, dopo qualche mese cominciò a dirmi che si dovevano fare delle votazioni per Berlusconi e dovevamo votare tutti per lui, insomma parenti, amici, più persone votavamo per Berlusconi meglio era, perché insomma stava cercando di fare qualche cosa, appunto, per questo 41, per fare chiudere Pianosa e l'Asinara, insomma, tutte queste cose qua... ...Il periodo era il periodo delle votazioni, ecco, non mi posso sbagliare perché era proprio quel periodo lì, infatti io feci una volta il colloquio con i miei parenti e gli dissi subito di far votare e di far votare gli amici, insomma, più persone per, appunto, questa lista di Forza Italia, ecco, insomma... ...Non mi faceva comprendere al cento per cento, però mi diceva di stare tranquillo, che la sofferenza non sarebbe durata tanto, insomma, che successivamente dopo, se avrebbe vinto Forza Italia, avrebbe fatto il possibile per potere far chiudere Pianosa e l'Asinara, insomma,

*per alleggerire o depenalizzare direttamente il 41 bis, la Legge sui collaboratori, tutte queste cose qua insomma erano le discussioni che si facevano, ecco”).*

Sulla scorta di queste plurime e convergenti emergenze processuali la sentenza di primo grado è giunta alla conclusione secondo cui “... può ritenersi ampiamente provato che, in occasione della campagna elettorale per le elezioni politiche del 1994, le cosche mafiose, facendo affidamento sulle “assicurazioni” e sulle “garanzie” ricevute attraverso Marcello Dell’Utri, decisero di appoggiare il nuovo partito politico fondato da Silvio Berlusconi (con l’apporto determinante dello stesso Dell’Utri) nella prospettiva di ricavarne vantaggi e benefici.”.

Malgrado, come anticipato, questa Corte condivide tale base esegetica, va nondimeno evidenziato che tale patto “politico elettorale” non dimostra, almeno per quanto si evince dal narrato dei numerosi collaboratori di giustizia escussi diversi dal BRUSCA, la minaccia stragista preventiva sottostante a tale mediazione di Marcello DELL’UTRI.

Ad eccezione di Giovanni BRUSCA e, come si dirà, di Salvatore CUCUZZA, nessuno dei pur numerosi soggetti che hanno riferito sul tema ha fatto riferimento a questa minaccia veicolata a DELL’UTRI già in questa fase antecedente al maggio 1994.

Indubbiamente l’organizzazione mafiosa, che si era resa responsabile della “guerra allo Stato”, secondo la linea stragista fissata da RIINA, confidava di conseguire un risultato positivo per i suoi interessi, quanto all’ammorbidente della legislazione antimafia ed alle riforme ordinamentali del settore penale, ma questo risultato, per il quale DELL’UTRI si era impegnato in campagna elettorale, non era legato ad una minaccia del tipo di quella ventilata dal BRUSCA, ossia tale per cui, già in fase preelettorale, veniva prospettata la ripresa (o la prosecuzione) delle stragi sulla falsariga di quelle degli anni 1992-93.

Si è registrata, piuttosto, una convergenza di interessi tale da portare a votare Forza Italia sempre per il tornaconto dell’organizzazione mafiosa secondo un deplorabile

accordo politico-mafioso siglato con DELL'UTRI, ma non per questo di tipo minaccioso/stragista.

Vi è stata piena corrispondenza dell'intera Cosa Nostra nella decisione di "puntare" su alcuni politici di quella neo formazione che si proponevano di sostituire la vecchia classe di governo e che, per ciò che Marcello DELL'UTRI aveva assicurato, avrebbero portato ad interventi in linea con certe aspettative in tema di riforme normative.

Al riguardo occorre ribadire che questo tipo di atteggiamento della compagine mafiosa non è stato certamente, è ciò risulta di tutta evidenza, il fattore del successo elettorale ottenuto da Forza Italia, tanto più che tale affermazione ha raggiunto livelli, sia in termini numerici sia in termini di dislocazione dell'affermazione elettorale di portata nazionale, che esulavano dalle capacità di "cosa nostra" (così come di altre formazioni criminali) di influenzare i voti.

Allo stesso modo le riflessioni che precedono non intaccano - è perfino pleonastico doverlo affermare - l'autentico impegno elettorale e politico istituzionale coltivato e portato avanti da tanti esponenti locali e nazionali di questo partito immuni da contatti o condizionamenti mafiosi, peraltro condividendo scelte normative e di governo che si sono poste in netto contrasto con il fenomeno mafioso.

Tuttavia si deve del pari registrare che in quella tornata elettorale vi fu chi, come appunto Marcello DELL'UTRI, tramava (anche in ambito calabrese per come si vedrà appresso) per assicurare certi risultati elettorali dialogando direttamente con gli esponenti mafiosi.

DELL'UTRI portò avanti, su *input*, tra gli altri, di Bernardo PROVENZANO e Giuseppe GRAVIANO, quest'opera di mediazione per canalizzare il voto mafioso in previsione di assicurare dei vantaggi all'organizzazione. Un'iniziativa che, come visto, atteneva all'antefatto del reato di cui all'art. 338 c.p. e che restava, soprattutto, diversa da quell'azione, che interessa questo processo, assunta, su diretta iniziativa di Leoluca BAGARELLA e Giovanni BRUSCA, per veicolare la minaccia stragista al Governo della Repubblica insediatosi dopo il 1994.

BAGARELLA e BRUSCA, infatti, trovandosi in contrapposizione strategica con PROVENZANO, tanto più dopo l'arresto dei fratelli GRAVIANO, decisero di segnare, appunto direttamente essi, una sorta di svolta nei rapporti con DELL'UTRI formulando quella che viene declinata come la minaccia prima preventiva e condizionata (ante insediamento del Governo Berlusconi) ed in seguito effettiva e cogente (dopo l'insediamento del predetto Governo della Repubblica).

#### **10.2.2.- L'intercettazione che ha riguardato l'avv. Giancarlo PITTELLI**

Nel contesto delle compromettenti interlocuzioni preelettorali avute da DELL'UTRI si inserisce l'intercettazione dell'avv. Giancarlo PITTELLI.

Costui, professionista calabrese ed esponente politico che ha militato con incarichi parlamentari in più legislature in Forza Italia e nel Popolo della Libertà, è coinvolto nel procedimento penale (N. 2239/2014 RG DDA Catanzaro) nel quale ha subito la misura della custodia cautelare in carcere del 19.12.2019, applicata dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro, per i reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (ipotesi poi derubricata dal Tribunale del Riesame, con l'ordinanza del 09.01.2020 acquisita in copia in atti, in quella di concorso esterno), di rivelazione di segreto di ufficio e di abuso di ufficio con l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p.

Ma a prescindere da questa vicenda, il dato che qui interessa è rappresentato dall'intercettazione ambientale del 20.07.2018, ore 16.15 (intercettata a mezzo virus informatico installato sull'utenza telefonica in uso a PITTELLI Giancarlo), nella quale questo professionista commentava confidenzialmente, con alcuni interlocutori (MOLADORI Marco e tale dottor LAUGELLI, allo stato della captazione non identificati), un articolo pubblicato da "Il Fatto Quotidiano" sui risvolti del processo "Trattativa Stato-mafia", ossia proprio il processo per il quale è intervenuta la sentenza di primo grado della Corte di Assise di Palermo oggetto del presente appello, ribadendo il concetto secondo cui, a suo modo di vedere BERLUSCONI era "fottuto" ("*Berlusconi è fottuto.... Berlusconi è fottuto*") e ciò in quanto DELL'UTRI, per la

costituzione di Forza Italia, la prima persona che contattò fu Giuseppe PIROMALLI di Gioia Tauro.

Precisato che questa Corte, con ordinanza del 05.10.2020, ha acquisito la registrazione <sup>573</sup> della traccia audio di questo commento a margine della lettura di quell'articolo di giornale, pubblicato il 20.07.2018 ed anch'esso acquisito in copia<sup>574</sup>, va sottolineato che l'importanza di tale dichiarazione è connessa, non tanto al fatto che PITTELLI è stato un soggetto inserito in quella formazione politica, ma soprattutto perché, come ricordato dallo stesso nella conversazione intercettata, proprio lui ha difeso, in qualità di avvocato penalista, i vertici della Ndrangheta dal 1981, quindi per ben 37 anni, conoscendo perfettamente chi “comandasse” in quella zona ossia Giuseppe PIROMALLI a Gioia Tauro così come Luigi MANCUSO a Vibo Valenzia (definiti “*i numero uno in assoluto*”).

---

<sup>573</sup> *La conversazione tra presenti è avvenuta tra PITTELLI Giancarlo e MOLADORI Marco e il dottor Laugelli, allo stato non identificati*

*Pittelli Giancarlo con Marco e il dottor Laugelli di Anas ai quali dice che farà un operazione alla schiena.*

*Parlano in generale della situazione di Anas e della fusione.*

*Dal minuto 00.02.10 trascrizione integrale*

*PITTELLI Giancarlo: senti, sto leggendo questa storia che hanno riportato sul "Fatto Quotidiano" della trattativa stato Mafia*

*Uomo: si*

*PITTELLI Giancarlo: Berlusconi è fottuto...Berlusconi è fottuto*

*Uomo: ma ha più di 80 anni*

*PITTELLI Giancarlo: però DELL'UTRI Uomo: e poi sono...*

*PITTELLI Giancarlo: ragazzi, ragazzi, DELL'UTRI.. io lo so perché DELL'UTRI la prima persona che contattò per la formazione di Forza Italia fu PIROMALLI a Gioia Tauro non so se ci...se ragioniamo, tu pensa che ci sono due mafiosi in Calabria, che sono i numeri uno in assoluto, uno è del vibonese e l'altro è di Gioia Tauro, uno si chiama Giuseppe PIROMALLI,*

*Uomo: Don Peppino*

*PITTELLI Giancarlo: e l'altro si chiama Luigi MANCUSO, che è più giovane e forse più potente...io li difendo dal 1981, cioè sono trentasette anni che questi vivono qua dentro...pazzesco...l'altro giorno ci pensavo dico trentasette anni.*

<sup>574</sup> Dal titolo “LA TRATTATIVA UCCISE BORSELLINO E B. PAGÒ I BOSS ANCHE DA PREMIER”, “LA TRATTATIVA: GRAVIANO CITA BERLUSCONI IL ROS ACCELERÒ VIA D'AMELIO”

Nondimeno anche queste dichiarazioni, per quanto evocative di una comprensione profonda delle vicende mafiose e politiche che hanno coinvolto DELL'UTRI in quella che si conferma come la raccolta di voti e consensi per la allora neo formazione politica Forza Italia (perfino rivolgendosi ad un boss del calibro di “*don Peppino*” PIROMALLI di Gioia Tauro), non consente di svelare se e quale sia stato l'effettivo grado di consapevolezza da parte di BERLUSCONI dei fatti nonché, e soprattutto, della minaccia stragista.

Malgrado PITTELLI si sia espresso in termini trancianti sul coinvolgimento di BERLUSCONI in queste trame di DELL'UTRI con la Ndrangheta calabrese (“*Berlusconi è fottuto*”), va considerato che per ritenere che il reato aggravato di cui all'art. 338 c.p. sia stato portato a consumazione occorrerebbe prova non tanto (e come già puntualizzato) della conoscenza degli accordi preelettorali (per quanto diretti a convogliare il voto in una certa direzione ricorrendo all'appoggio di formazioni criminali), ma che in virtù di questo perverso percorso e come conseguenza dello stesso sia pervenuta a BERLUSCONI, dopo il suo insediamento a capo del primo Governo dallo stesso presieduto, la minaccia di BAGARELLA e BRUSCA di riprendere (o proseguire) gli attentati e gli omicidi qualora e se la normativa non fosse stata modificata nei termini voluti dalla mafia siciliana, secondo le richieste veicolate in particolare da Vittorio MANGANO a DELL'UTRI.

Non basterebbe, infatti, assumere che BERLUSCONI “non poteva non sapere” della “campagna promozionale” di DELL'UTRI svolta, come visto, ai massimi livelli ed in modo spregiudicato tanto con la Ndrangheta calabrese quanto con Cosa Nostra per raccogliere consensi per la formazione politica che si accingeva a debuttare nelle consultazioni politiche, nella misura in cui mancasse anche l'ulteriore tassello probatorio diretto a dimostrare che a questa fase sia seguita quella ulteriore, nonché l'unica capace di integrare l'azione delittuosa per come contestata nella sua forma consumata, della minaccia stragista in pregiudizio del Governo e nella persona del Presidente del Consiglio BERLUSCONI.

La questione, di carattere centrale per questo processo, verrà ripresa anche appresso, ma al momento si reputa bastevole aggiungere che le esternazioni dell'avv. PITTELLI, benché rese da un soggetto addentro a certe dinamiche, attenevano all'elaborazione di un commento che, sia pure motivato nel suo contenuto per i risalenti rapporti con i personaggi di vertice della Ndrangheta difesi da questo stesso professionista, proponeva una rilettura di certi esiti del processo, definito "Trattativa Stato-mafia", secondo la versione giornalistica che veniva in quel momento commentata ed accreditata.

L'avv. Pittelli non conosceva gli atti di questo processo, nel quale non è intervenuto neppure in seguito come difensore, né poteva essere in grado di leggere la sottile trama che caratterizza i passaggi essenziali della fattispecie delittuosa di cui all'art. 338 c.p. nei termini infine ascritti in particolare a DELL'UTRI quale soggetto deputato a veicolare la minaccia al Governo della Repubblica relazionandosi con BERLUSCONI dopo la sua nomina come Presidente del Consiglio. PITTELLI non immaginava neppure che per la consumazione della condotta criminosa, riferita a questa seconda fase, fosse necessario il passaggio indefettibile della minaccia in danno di BERLUSCONI nei modi e termini di cui alla sentenza di primo grado.

In definitiva ciò che rimane cristallizzato nelle parole intercettate è una sorta di esegesi che, per quanto qualificata (per le conoscenze del soggetto che le ha rese) ed autentica (nell'inconsapevolezza dell'intercettazione), consegna nulla di più che un commento ad un articolo di stampa nel quale l'attenzione veniva focalizzata sulla "trattativa" e, più in generale, sulla mediazione preelettorale.

Il coinvolgimento di BERLUSCONI ("*Berlusconi è fottuto*") veniva in questo senso legato ai pericolosi e spregiudicati rapporti di DELL'UTRI con l'organizzazione criminale calabrese noti al PITTELLI ma non certamente nel senso che BERLUSCONI fosse stato destinatario della minaccia in qualità di *leader* politico e poi di Presidente e componente del Governo; il commento atteneva alla compromissione che sarebbe potuta derivare all'immagine pubblica e politica di Silvio BERLUSCONI per i contatti

preelettorali intrecciati da DELL'UTRI con gli ambienti criminali calabresi (oltre che con quelli siciliani oggetto dell'editoriale che veniva commentato).

Precisato che, per come ribadito a chiare lettere anche nella sentenza di primo grado, la condotta riassumibile nel concetto della "trattativa" o del "trattare", a prescindere da ogni valutazione di tipo morale, non vale in sé ad integrare l'azione delittuosa di cui ci si occupa, e ribadito anche che i collegamenti con la neo formazione politica Forza Italia non assumono neppure questi rilievo diretto per l'integrazione del reato, di natura formale ed istantaneo, di cui all'art. 338 c.p. (trattandosi di fatti antecedenti al maggio 1994, data di insediamento del governo "*...non è questa, dunque, la fase in cui va ricercata la minaccia che può integrare la fattispecie criminosa oggetto della contestazione formulata in questo processo a carico del medesimo Dell'Utri.*"), pare altrettanto evidente che quel tagliante giudizio sul conto di BERLUSCONI, equiparato a DELL'UTRI negli azzardati rapporti con PIROMALLI di Gioia Tauro, attenesse all'aspetto di più evidente risalto mediatico della "trattativa", per come del resto recepito all'esterno di questo processo, che non, invece, alla dimostrazione della veicolazione della minaccia in danno del Governo (aspetto sul quale non risulta che PITTELLI sia stato informato o che disponesse di sue specifiche conoscenze).

Per conseguenza da questo capitolo probatorio si ottiene (e non è poco) l'ennesima conferma dell'antefatto, riferito appunto alle interlocuzioni di DELL'UTRI con le organizzazioni criminali, non solo quella siciliana ma anche calabrese, connesse alla nascita di Forza Italia, senza che da questi pur inquietanti retroscena, evincibili dalla intercettazione, possa desumersi l'effettivo grado di consapevolezza di Silvio BERLUSCONI; tanto meno nella prospettiva dell'intimidazione stragista che aleggiava già in quella fase, sia pure come minaccia preventiva e doppiamente condizionata, per volere in particolare di BAGARELLA e BRUSCA nel caso in cui e sempre se non fossero stati seguiti nel futuro determinati interventi riformatori in tema di legislazione antimafia.

### **10.2.3.- Sugli ipotizzati incontri di BERLUSCONI con Giuseppe GRAVIANO**



Nell'ambito della ricostruzione dell'antefatto e per leggerne il suo significato più autentico potrebbe acquisire rilevanza la conoscenza di certe interlocuzioni dirette di Silvio BERLUSCONI con esponenti mafiosi.

La sentenza di primo grado, pur non affrontando direttamente questa tematica, ha riservato particolare attenzione alle intercettazioni che hanno interessato GRAVIANO Giuseppe nel corso della sua detenzione dalle quali vanno enucleati alcuni dati di interesse, sia pure al netto di alcuni tentativi dello stesso GRAVIANO di approfittare di eventuali ascolti indesiderati per proclamare insinceramente la sua estraneità a fatti delittuosi, nella ragionevole consapevolezza del servizio di captazione che poteva essere in atto.

Più esattamente, nel capitolo 4.3 “*CONCLUSIONI SULLE RISULTANZE DELLE INTERCETTAZIONI DEI COLLOQUI DI GIUSEPPE GRAVIANO*”, sono state rassegnate le seguenti riflessioni evincibili da tali intercettazioni:

- *la centralità del tema carcerario (41 bis e ergastolo) nei pensieri dei mafiosi a partire dal 1992 cui ripetutamente si è riferito il Graviano in molte delle conversazioni intercettate sopra riportate e ciò a conferma delle risultanze esposte nella Parte Terza della sentenza, Capitolo 12;*

- *l'attribuzione ai Ministri Scotti e Martelli dell'azione di contrasto alla mafia più rigorosa e del regime del 41 bis, poi attenuati dopo la sostituzione dei detti Ministri (v. soprattutto conversazioni intercettate il 22 luglio ed il 22 novembre 2016 sopra riportate) e ciò a conferma delle risultanze esposte nella parte Terza della sentenza, Capotolo 3;*

- *il collegamento tra la questione carceraria e le stragi del 1993 (v. soprattutto conversazioni intercettate il 22 gennaio 2016 e il 17 settembre 2016 sopra riportate) e ciò a conferma delle risultanze esposte nella Parte Terza della sentenza, Capitoli 15 e 23;*

- *i ritenuti effetti positivi (per i mafiosi) delle dette stragi ai fini del miglioramento delle condizioni carcerarie e della attenuazione del regime del 41 bis (v. ancora*

*conversazione intercettata il 22 gennaio 2016) e ciò anche a conferma delle risultanze esposte nella Parte Terza della sentenza, Capitoli 14 e 15;*

*- il più diretto collegamento tra gli attentati del 27-28 luglio 1993 e i provvedimenti di revoca del regime del 41 bis adottati dal Governo nello stesso anno (v. ancora conversazione intercettata il 17 settembre 2016) e ciò ancora a conferma delle risultanze esposte nella Parte Terza della sentenza, Capitoli 14, 15 e 23;*

*- l'appartenenza del Graviano (stretto alleato di Riina) al fronte opposto dell'organizzazione mafiosa rispetto a quello facente capo a Bernardo Provenzano ed il giudizio negativo del primo sul secondo perché incline a rapporti con le Forze dell'Ordine (v. conversazione intercettata il 12 dicembre 2016) e ciò a conferma delle risultanze esposte nella Parte Terza della sentenza, Capitolo 14;*

*- il "pentimento" per la decisione di far confluire il movimento autonomista Sicilia Libera in Forza Italia (v. conversazione intercettata il 22 gennaio 2016 sopra riportata) e ciò a conferma delle risultanze esposte nella Parte Quarta della sentenza, Capitolo 4;*

*- la contrarietà di Graviano alla cessazione della strategia stragista dopo il suo arresto, perché quella strategia stava producendo frutti positivi per l'organizzazione mafiosa (v. conversazione intercettata il 12 dicembre 2016) e ciò a conferma sia ancora delle risultanze esposte nella Parte Quarta della sentenza, Capitolo 4, sia, indirettamente, delle propalazioni di Gaspare Spatuzza riportate nella medesima Parte Quarta della sentenza, Capitolo 2, paragrafo 2.8, poi ulteriormente confermate anche dalla intercettazione del 10 aprile 2016 nella parte in cui si fa cenno ad incontri dei Graviano con Marcello Dell'Utri;*

*- l'attesa riposta anche da Graviano sui provvedimenti favorevoli per gli associati mafiosi che il Governo Berlusconi avrebbe adottato e la convinzione che Berlusconi non aveva poi potuto adottare quei provvedimenti per l'opposizione delle altre forze della coalizione di Governo (v. conversazione intercettata il 19 gennaio 2016) e ciò a conferma delle risultanze esposte nella Parte Quarta della sentenza, Capitolo 4, paragrafo 4.4, anche con riferimento anche all'analoga convinzione di Leoluca*

*Bagarella ed all'attesa per l'abolizione dell'ergastolo effettivamente oggetto sia delle richieste di "cosa nostra" sia di iniziative di esponenti di Forza Italia;*

*- la conseguente delusione per la mancata totale abolizione del regime del 41 bis e della pena dell'ergastolo da parte del Governo guidato da Berlusconi (v. ancora conversazione intercettata il 19 gennaio 2016) che indirettamente conferma quali fossero le richieste all'epoca avanzate da "cosa nostra";*

*- il conseguente risentimento nei confronti di Berlusconi, per non avere questi mantenuto i patti, espresso tra la speranza di potere ancora ottenere qualche beneficio e più o meno esplicite minacce di riferire, direttamente o indirettamente, i rapporti con lui avuti prima di essere arrestato nel gennaio 1994 (v. conversazione intercettata il 14 marzo 2016 sopra riportata) che conferma l'esistenza delle assicurazioni che Berlusconi e Dell'Utri avevano dato a Graviano quando nel gennaio 1994 questi ebbe a manifestare particolare felicità a Spatuzza perché così si sarebbero "messi il Paese nelle mani";*

*- l'effettiva presenza di Bernardo Provenzano a Mezzogiuso in occasione dell'incontro con Luigi Ilardo (v. conversazione intercettata il 12 dicembre 2016) ad ulteriore conferma delle risultanze sul punto esposte nella Parte Terza della sentenza, Capitolo 35."*

Tra questi dati, quello che può assumere maggior rilievo ai fini di interesse attiene alle aspettative che Cosa Nostra nutriva per gli interventi normativi del nuovo Governo accompagnati dalla delusione per l'omessa adozione di simili provvedimenti da ascrivere tendenzialmente alle difficoltà politiche non imputabili allo stesso BERLUSCONI ma tali da aver potuto meritare, sempre secondo il feroce pensiero di GRAVIANO, perfino la ripresa della strategia stragista (fortunatamente non attuata).

Orbene, a prescindere da questa peculiare rilettura dei fatti offerta da Giuseppe GRAVIANO durante la sua detenzione, l'argomento che è stato ripreso in particolare in questo giudizio di appello attiene alla possibilità che vi siano stati dei contatti di Silvio BERLUSCONI con GRAVIANO, evidentemente prima dell'arresto di costui.

In particolare Giovanni BRUSCA, a seguito del deposito della motivazione della sentenza di primo grado, ha inteso offrire un nuovo contributo “chiarificatore ed integrativo” sulla tematica riferendo, in occasione dell’interrogatorio reso in data 16.10.2018, il cui verbale è stato acquisito con l’accordo delle parti, di aver appreso che GRAVIANO aveva visto al polso di BERLUSCONI un orologio del valore di 500 milioni di lire commentando questo fatto con MESSINA DENARO Matteo.

BRUSCA ha chiesto di essere sentito dopo aver letto la sentenza “trattativa Stato – mafia” rendendosi conto di non aver detto durante il dibattimento di un episodio che allora non aveva ritenuto rilevante ossia che, in occasione di un incontro avvenuto a Dattilo (nella provincia di Trapani) nella seconda metà del 1995 con Matteo MESSINA DENARO, Vincenzo SINACORI e Nicola DI TRAPANI, aveva appreso da MESSINA DENARO, a conclusione di questa riunione - che atteneva ad alcune “diatribe” (così definite) che in passato lo stesso BRUSCA aveva avuto con Leoluca BAGARELLA in relazione alle stragi - che Giuseppe GRAVIANO aveva in passato riferito allo stesso MESSINA DENARO di aver visto al polso di BERLUSCONI un orologio assai costoso del valore appunto di 500 milioni di lire.

Precisato che lo stesso BRUSCA ha chiarito che BERLUSCONI non aveva nulla a che spartire con l’oggetto di quel *summit* mafioso, tanto più che di questo orologio ne parlarono dopo la riunione ed allorché l’interlocuzione verteva su beni di lusso ed orologi (tematica alla quale lo stesso BRUSCA è particolarmente appassionato), v’è da aggiungere che, per quanto risulta, MATTEO MESSINA Denaro non ha riferito di aver partecipato a questa occasione nella quale GRAVIANO vide l’orologio ma di aver più semplicemente raccolto le confidenze dello stesso Giuseppe GRAVIANO su questo particolare così appariscente per il valore di quel bene di lusso.

Dunque, una deposizione doppiamente *de relato*, per quanto GRAVIANO ha riferito a MESSINA DENARO e per quanto questi ha poi a sua volta riferito a BRUSCA, in riferimento alla quale, al di là di queste peraltro stringate e tardive reminiscenze del BRUSCA (persino indotte dalla lettura della motivazione della sentenza di primo grado), non si dispone di argomenti più solidi per poter affermare

che BERLUSCONI abbia effettivamente incontrato Giuseppe GRAVIANO restando ancor più impregiudicata la questione dell'epoca e del contesto di tale eventuale incontro. Lo stesso collaboratore BRUSCA, infatti, non ha potuto collocare questo fatto nel tempo e nello spazio, insistendo di aver ricevuto, a margine della riunione a Dattilo, soltanto un fugace commento sul valore di quell'orologio.

Pur a voler escludere, come invece sostenuto in particolare dalla difesa di DELL'UTRI, che il commento riguardasse un orologio indossato da BERLUSCONI in una sua apparizione televisiva o in una fotografia pubblicata dai giornali che ritraeva questo noto imprenditore, neppure BRUSCA ha saputo nulla di più in merito all'occasione di questo avvistamento.

Stando così le cose, in base agli elementi disponibili, non si può neppure escludere che GRAVIANO abbia conservato ricordo di siffatto particolare dell'orologio per aver incrociato BERLUSCONI in una qualche occasione, magari assai risalente nel tempo, che non implicava neppure la consapevolezza da parte di Silvio BERLUSCONI del profilo criminale dello stesso GRAVIANO o del suo stato di latitanza (sempre se l'incontro, qualora davvero avvenuto, vada collocato quando Giuseppe GRAVIANO era latitante); tanto meno può ritenersi che l'incontro possa avere avuto una qualche attinenza con le elezioni del 1994 o comunque con i fatti di diretto interesse processuale.

In effetti va aggiunto che Vincenzo SINACORI, altro collaboratore di giustizia all'epoca latitante ed indicato da BRUSCA come anche lui presente a Dattilo, se nel verbale di interrogatorio dell'11.04.2019 (anche questo acquisito al fascicolo processuale) ha confermato che dopo l'arresto di BAGARELLA venne effettivamente organizzato un incontro con BRUSCA, non proprio a Dattilo ma nelle campagne limitrofe comunque sempre di quella zona di Trapani, un incontro al quale parteciparono lo stesso SINACORI, Matteo MESSINA DENARO, DI TRAPANI Vincenzo ed appunto BRUSCA, non ha ricordato nulla circa una possibile discussione che abbia riguardato, su iniziativa di MESSINA DENARO o anche di qualcuno degli

altri presenti in quell'occasione, la questione dell'orologio di 500 milioni visto da Giuseppe GRAVIANO al polso di BERLUSCONI.

Malgrado non possa essere letta come una smentita alle propalazioni del BRUSCA, potendosi immaginare che Vincenzo SINACORI non abbia semplicemente conservato ricordo o non abbia neppure partecipato con interesse a questa parte della discussione che, sempre a dire del BRUSCA, si è sviluppata a margine della riunione e per una faccenda effimera quale quella dell'orologio, certamente ci si trova al cospetto di una mancata conferma delle dichiarazioni del BRUSCA che pesa in senso negativo sulla ricostruzione complessiva di questa vicenda.

Rimane, allora, soltanto quella indicazione *de relato* (anzi come visto doppiamente *de relato*) di BRUSCA che non consente di comprendere neppure se la visione dell'orologio, nei termini appresi prima da MATTEO MESSINA Denaro e poi dallo stesso Giovanni BRUSCA, sia avvenuta da parte di Giuseppe GRAVIANO in occasione di quei contatti con esponenti politici di cui ha parlato in particolare Gaspare SPATUZZA.

Come più sopra ricordato questo collaboratore di giustizia ha riferito, tra l'altro, di quella sua trasferta a Roma, a gennaio 1994, in occasione della quale ebbe ad incontrare Giuseppe GRAVIANO presso il Bar Doney ricevendo dallo stesso ampie e perfino entusiastiche rassicurazioni circa la prospettiva di ottenere benefici normativi perché erano intervenute interlocuzioni con “persone serie”, subito indicate in Silvio BERLUSCONI e nel “compaesano” DELL'UTRI che aveva fatto da intermediario, e che, quindi, si erano “messi il Paese nelle mani”.

Chiarito che SPATUZZA non ha visto con chi GRAVIANO si fosse incontrato, tanto più che lo stesso si è limitato a prelevare questo soggetto da quel bar ricevendo i commenti (per quanto entusiastici) di costui, si può ottenere una parziale conferma, per di più di carattere deduttivo, per ritenere che in quell'occasione con GRAVIANO sia stato presente DELL'UTRI (il “compaesano” che faceva da intermediario) tanto che proprio costui, nello stesso periodo in cui SPATUZZA ha collocato l'episodio, aveva

alloggiato in un albergo, l'Hotel Majetic, ubicato nei pressi del citato bar Doney in via Veneto.

Al riguardo si può fare rinvio all'attività di ricerca dei riscontri rispetto alle dichiarazioni di Gaspare SPATUZZA sulla quale hanno riferito, all'udienza del 22 ottobre 2015, i testi Sandro MICHELI e Massimo CAPPOTTELLA.

Quest'ultimo, già luogotenente in servizio presso il Centro Operativo DIA di Firenze dal 1993, ha riferito di aver partecipato, sin dal mese di febbraio 1994, alle indagini sulle stragi (*“Sì, io ho partecipato alle indagini che sono state avviate dopo le stragi a partire diciamo dal febbraio 94 in poi, perché il nostro ufficio fu interessato da quel periodo in poi, dal mese di febbraio 94, di svolgere le indagini nel procedimento penale 3309/93, il primo procedimento che si originò a Firenze per le stragi”*) concluse in una prima fase col processo di Firenze e, successivamente, riprese nel 2009 a seguito, appunto, della collaborazione di SPATUZZA.

Ebbene il teste ha riferito che il suo Ufficio era stato incaricato di ricercare i riscontri alle dichiarazioni di SPATUZZA, riscontri, peraltro, in parte già acquisiti dal Centro Operativo di Roma (*“Sì, sì, in un primo momento, diciamo nella parte iniziale, fu incaricato il Centro Operativo di Roma fino al marzo del 2009 diciamo, quindi Spatuzza iniziò a collaborare mi sembra a luglio del 2008. Dal 2008 al 2009 i primi accertamenti li svolse il Centro Operativo di Roma e dall'11 marzo 2009 la Procura di Firenze incaricò noi di fare altri riscontri su quelle dichiarazioni... ..Sì, lì compendiammo diciamo... Facciamo un esito delle indagini che avevamo fatto fino a quella data, tra cui ci sono dei riscontri alle dichiarazioni di Spatuzza”*), ad iniziare dal primo accertamento concernente la presenza di SPATUZZA in Roma nel gennaio 1994.

Sempre il teste CAPPOTTELLA ha riferito che un prima conferma si trovò analizzando i tabulati telefonici del cellulare in uso a Spatuzza (*“Bè, siamo partiti diciamo dall'analisi del traffico del suo cellulare che era... Di Spatuzza Gaspare, che era un cellulare che avevamo già acquisito all'epoca... ..Lo 0337892735... ..Ed era intestato alla moglie Mazzola Rosalia. Questo cellulare premetto che l'avevamo*

già acquisito e analizzato all'epoca e avevamo già individuato che il cellulare era stato attivato il 14 gennaio del 94 e aveva fatto degli spostamenti anche in zone al di fuori della Sicilia, tra cui c'era uno spostamento su Roma dove aveva impegnato le stazioni, le celle diciamo della città di Roma dal 18 al 21 di gennaio del 94; P. M. DEL BENE : - Che celle risultavano agganciate, lo ricorda?; DICH. CAPPOTTELLA : - Allora, io lo dico adesso diciamo magari non ricordando bene il numero, però erano RM35, RM51, 52 o 56 mi sembra, io poi... ..Ecco, sono celle che si trovano o a Torre Maura o a Pomezia o... Non mi ricordo, se adesso posso esaminare... ..Perché poi all'epoca diciamo c'era la particolarità che i tabulati dei cellulari, fino alla fine del 93, riportavano solamente la stazione principale diciamo, quindi Palermo, Roma o Milano e dal gennaio del 94 c'era la possibilità a livello tecnico, da parte della Telecom, di dare anche l'indicazione della micro cella, quella cioè più vicina al cellulare. Di questo ne parlo così diciamo, ma poi al processo delle stragi che si tenne a Firenze, intervenne anche un ingegnere della Telecom, l'ingegner Saviano, che spiegò dettagliatamente come funzionava la struttura cellulare... ..Queste celle che impegnò, diciamo, il cellulare di Spatuzza...”), che aveva consentito di rilevare, in particolare, alcune telefonate fatte in Roma dal 18 gennaio 1994 (“Allora, la telefonata del 18 gennaio delle 08.42 fatta sotto il ponte Roma 4 e la cella era RM352 che è Formello, si trova a Formello, via Magliano 20/A. Quella del 19 gennaio 94 alle 11.47, sotto il ponte Roma 3, e la cella è RM511, che è Torre Maura, zona Casilina, via del Lucarino 1. E così anche la telefonata del 19 gennaio 94 alle 11.48, sempre stessa cella, Torre Maura, via del Lucarino, con un codice diverso, RM512. Poi ci sono, diciamo, 19 gennaio sempre stessa cella di Torre Maura e poi il 21 gennaio, il 20 non effettua traffico, il 21 gennaio alle 11.21 da Roma 1 e la cella è RM563, che è una cella che si trova a Pomezia, Via Castelli Romani numero 9. E questa cella la impegna anche nella telefonata sempre del giorno 21, 11.25, 11.26 e 12.49, quindi RM563 è ha cella di Pomezie.... ..Bè, Torvaianica era una frazione del Comune di Pomezia, quindi la cella interessata era quella, la RM563... .. Questa di Pomezia”).



Il teste ha aggiunto che, nel contempo, era stata verificata la presenza nel medesimo periodo di GIACALONE Luigi (*“Giacalone Luigi era una delle persone che hanno partecipato all'attentato dell'Olimpico sostanzialmente. È stato condannato poi per tutte le stragi, Firenze, Roma e Milano, Formello, Olimpico, ed era una persona che abitava a Palermo e che ha concorso in queste... Nella preparazione di quell'attentato. E c'è la sua presenza nello stesso periodo in cui c'è Spatuzza, quindi abbiamo anche lì esaminato il tabulato del suo cellulare, che avevamo già acquisito durante le indagini del primo procedimento sulle stragi sostanzialmente. Abbiamo individuato all'epoca tutti i cellulari che avevano in mano gli indagati, esaminati per bene e individuati tutti i loro spostamenti. In questa fase li abbiamo ripresi e ricollocati per riscontrare quello che diceva Spatuzza... ..Il cellulare di Giacalone è su Roma dal 17 al 24 gennaio.... ..0337899302, ed era un cellulare intestato non a lui direttamente, ma alla ditta di Giacalone, la Auto G e G di Giacalone, che era... Lui era un rivenditore di auto usate sostanzialmente”*) ed erano state individuate le abitazioni utilizzate come basi logistiche indicate dai collaboranti (*“Sì, questa è sempre stata materia del primo processo, cioè, in cui furono individuate tutte le abitazioni che le persone che collocarono diciamo gli esplosivi avevano utilizzato, sia tramite l'analisi telefonica, sia tramite assunzione di informazioni di testimoni, cioè riuscimmo ad individuare tutti quanti le abitazioni e anche, diciamo, gli spostamenti. E in sostanza, diciamo, si trattava di abitazioni che erano due a Roma, uno a Torvaianica e poi una successiva diciamo a Capena, procurata sempre grazie a questo Scarano Antonio che, tramite un suo conoscente che si chiamava Bizzone Alfredo, praticamente aveva procurato queste case ai vari Giacalone, Lo Nigro, Grigoli, Benigno, eccetera, insomma, tutte quelle persone che erano state individuate, che poi sono state condannate per quel... ..Questo Bizzone era una persona conosciuta da Scarano, che aveva messo sostanzialmente a disposizione, conosceva diciamo l'ambiente romano, quindi, abitava a Roma e aveva messo a disposizione queste case che alcune erano diciamo non sue, però quella di Torvaianica mi sembra era una villetta che era di sua proprietà e stava in Via Lago di Garda, mi sembra, a Torvaianica, e le altre invece erano appartamenti*

*procurati dove le persone passarono, stettero dei brevi periodi, diciamo poi se ne dovettero andare per motivi diversi. Ricordo che prima di andare a Torvaianica, questi sono ricordi che ho del primo processo, anche se non ho fatto io gli accertamenti, andarono da Largo Giulio Capitolino, che era una delle abitazioni dove erano, andarono a Torvaianica perché litigarono con il portiere e quindi furono costretti a sloggiare e andare a Torvaianica”), nonché la data di scarcerazione di Pietro Romeo avvenuta l’1 febbraio 1994 (“Allora, la scarcerazione è avvenuta il 1 febbraio 94... .. Arrestato nel 92, però non mi ricordo adesso la data precisa, dovrei... Il 10 settembre 92, 10 settembre 92 arrestato, 1 febbraio 94 scarcerato.... .. Perché Spatuzza disse che quando rientrò a Palermo dopo il fallito attentato dell'Olimpico, si incontrò con Romeo che era stato scarcerato da poco”).*

Il verbalizzante ha inoltre riferito che è stato, anche, riscontrato che in data 18 gennaio 1994 erano stati uccisi due Carabinieri a Scilla in Calabria (“Sì, cioè lo accertammo non io direttamente, io le riferì alla A.G. di Firenze, però l'accertamento materialmente lo fecero i colleghi di Reggio Calabria e quelli di Roma. Questo fu un omicidio di due colleghi del Nucleo Radiomobile di Palmi, che avvenne a Scilla mi sembra, il 18 gennaio del 94... .. Quando Spatuzza era a Roma sostanzialmente, quando il cellulare di Spatuzza e il cellulare di Giacalone erano presenti su Roma”) e che erano stati svolti, poi, accertamenti riguardo alla presenza in Roma, in quel periodo, di Marcello DELL’UTRI, verificandone la registrazione in albergo in data 18 gennaio 1994 (“Sì, sono stati svolti anche da noi quegli accertamenti... .. Abbiamo... Ci fu delegato di verificare se appunto in quel periodo c'era anche la presenza di Marcello Dell'Utri a Roma, ragion per cui diciamo noi ci attivammo per verificare dove fosse alloggiato e quindi in quest'ottica attingemmo al centro elaborazioni dati dapprima, diciamo, come primo accertamento al Ced della Polizia di Stato che detiene tutte le registrazioni degli alberghi diciamo, dove passano tutte le persone alloggiate e quindi vengono segnalate alla Questura che li inserisce. E il Ced ci rispose, diciamo, ci inviò dei tabulati da cui risultava che Marcello Dell'Utri era presente a Roma il 18 gennaio 94.... .. All'Hotel Majestic.... .. Che si trova in Via Veneto 50”) e ricostruendo

anche il motivo di tale presenza collegata alla nascita di Forza Italia (“*Poi la delega, diciamo, ci chiedeva anche di verificare il motivo di questa presenza, per cui noi... ...  
...Noi diciamo sostanzialmente per quella... Per effettuare quella attività, allora, anzitutto vedemmo che nei tabulati c'erano anche altre persone, nello stesso albergo dove alloggiava Dell'Utri, praticamente c'erano anche altre persone che erano notoriamente legate all'ambiente di Pubblitalia o comunque collaboravano con Pubblitalia e quindi come prima cosa andammo, chiedemmo al Pubblico Ministero anche di sentire queste persone e quindi di sentire sia... Sentimmo poi, con una delega mi pare del 5 maggio 2011, Cartotto Ezio Carlo e Mocci Giovanni... ... Cartotto era... Erano persone che collaboravano con Dell'Utri Marcello per fare in modo, diciamo, che fosse poi presentata diciamo una nuova forza politica che si chiamava Forza Italia.... ... Sì, Mocci diciamo, ecco, ricevevano le persone per formare le liste elettorali, coadiuvavano Marcello Dell'Utri all'interno dell'Hotel Majestic, quindi preparavano tutto ciò che serviva per realizzare, diciamo, le liste elettorali, ecco. Ricevevano gli imprenditori e la loro presenza poi l'abbiamo rilevata anche attraverso altra documentazione”).*

Per quanto siano individuabili, anche sulla scorta di tali accertamenti, dei margini per assumere che DELL'UTRI abbia fatto da intermediario con GRAVIANO, va aggiunto che neppure la sentenza di primo grado ha avuto modo di affermare che BERLUSCONI, che in data 26 gennaio 1994 ufficializzò la sua “discesa in campo”, abbia avuto occasione di incontrare Giuseppe GRAVIANO per di più pochi giorni prima della cattura di questo latitante (intervenuta a Milano il 27.01.1994, unitamente al fratello Filippo) e pressoché contestualmente al fallito attentato dinamitardo allo Stadio Olimpico di Roma, progettato per il 23.01.1994 in occasione della partita di calcio Roma-Udinese, nonché qualche giorno dopo l'uccisione, in Calabria, il 18.01.1994, dei Carabinieri Antonino FAVA e Vincenzo GAROFALO in un agguato consumato con colpi da arma da fuoco.

Pertanto il tardivo contributo dichiarativo del BRUSCA, con tutti i suoi limiti e l'assenza di riscontri (anzi con il riscontro negativo desumibile da quanto detto da

SINACORI sulla vicenda dell'orologio), non aiuta a superare questo passaggio probatorio circa l'incontro di BERLUSCONI con Giuseppe GRAVIANO in vista delle consultazioni elettorali del 1994.

In merito alla vicenda testé rammentata del fallito attentato allo Stadio Olimpico è doveroso riportare ciò che è stato scritto nella sentenza di primo grado per collocare tale episodio nel contesto degli avvenimenti che avrebbero potuto segnare la storia del Paese:

*“Costituisce forte convinzione della Corte, alla stregua del complesso di tutte le acquisizioni probatorie raccolte, che quell’episodio dell’attentato allo stadio Olimpico di Roma, passato quasi in secondo piano perché per fortuna fallito, se, invece, fosse riuscito ed avesse, quindi, determinato la morte di un così rilevante numero di Carabinieri, avrebbe con ogni probabilità veramente messo in ginocchio lo Stato pressoché definitivamente (il “colpo di grazia”, per fortuna, soltanto vaneggiato da Giuseppe Graviano) dopo la sequenza delle gravissime stragi che si erano già susseguite dal 1992, ciò tanto più che l’ulteriore strage (la più grave per numero di vittime) sarebbe intervenuta in un momento di estrema debolezza delle Istituzioni a fronte di un Governo di fatto già dimissionario e di un Parlamento già proiettato verso le imminenti elezioni politiche nel contesto di una campagna elettorale particolarmente aspra per le scorie della c.d. “tangentopoli” che aveva travolto tutti i partiti politici tradizionali.*

*Allora, pur volendo evitare qualsiasi enfasi, non può non ritenersi che quella strage avrebbe sicuramente cambiato (ovviamente in maniera tragica) la storia di questo Paese, aprendo la porta ad una fase di instabilità e di incontrollabilità del fenomeno mafioso foriera di esiti, sì, imprevedibili, ma certamente tutti gravemente negativi per la sopravvivenza stessa delle Istituzioni democratiche.*

*Il “caso”, qui rappresentato dall’occasionale fallimento dell’attentato unitamente all’arresto dei fratelli Graviano che di lì a pochi giorni sarebbe avvenuto a Milano, ha mutato il corso delle cose e forse “salvato” il Paese da anni sicuramente bui e tristi.”.*

Delle considerazioni che, per quanto offrano una lucida lettura degli accadimenti di quel periodo storico e politico, non aiutano a ricostruire la dinamica del fatto delittuoso che viene contestato in questo processo, neppure in riferimento alla posizione ritagliata intorno alla figura di Marcello DELL'UTRI.

A volere ritenere che la stagione mafioso/stragista sia cessata dopo il fortuito fallimento (per un difetto del telecomando di innesto) dell'attentato allo Stadio Olimpico e dopo l'arresto, intervenuto in quello stesso periodo, dei fratelli GRAVIANO, da tale ricostruzione non è possibile stabilire in quale misura la "discesa in campo" di Silvio BERLUSCONI e la creazione, anche con l'ausilio di DELL'UTRI, di Forza Italia siano stati degli eventi capaci di disinnescare, perlomeno in termini di causa-effetto, la stagione di contrapposizione frontale tra Cosa Nostra e lo Stato.

Non solo, infatti, va tenuto conto di quanto decantato in linea difensiva, circa gli interventi legislativi assunti con il contributo di Forza Italia, con provvedimenti contro i detenuti per l'imputazione ex art. 416 bis c.p. e perfino in tema di stabilizzazione del regime penitenziario di cui all'art. 41 bis presi dai Governi BERLUSCONI successivi alla prima (e breve) esperienza di governo di questo esponente politico, ma va considerato che l'oggetto dell'imputazione che coinvolge in questo giudizio anche l'appellante DELL'UTRI, non è quello riferito all'aver favorito una "pacificazione" nei rapporti tra lo Stato e "la mafia", ma di aver semmai minacciato e condizionato, in concorso con i mafiosi, l'operato del *Premier* BERLUSCONI dopo l'insediamento del Governo nel maggio del 1994: l'ipotesi è che Silvio BERLUSCONI in quel particolare momento politico istituzionale sia stato minacciato ventilando la ripresa delle stragi.

Senza dimenticare che Giuseppe GRAVIANO, che fino a qualche giorno prima del suo arresto decantava, con SPATUZZA, di aver trovato degli "interlocutori seri" e di essersi messo praticamente in mano le sorti dell'intero Paese, ha proseguito, fino a quando ha potuto (cioè praticamente fino al suo arresto), la linea di attacco frontale allo Stato, tanto che, nonostante quelle interlocuzioni al bar Doney, ha progettato l'attentato all'Olimpico di Roma che, se portato a consumazione, avrebbe falciato un numero di

vittime, tra Carabinieri in servizio d'ordine e tifosi lì convenuti, perfino superiore ai precedenti attentati degli anni 1992-93.

V'è dunque da ritenere che l'esaurirsi della fase stragista, per quanto condizionata dal fallimento dell'attentato allo Stadio Olimpico, vada attribuita ad una molteplicità di fattori legati anche ai progressivi arresti dei soggetti più sanguinari che avevano seguito la primigenita strategia di Salvatore RIINA e dell'ala stragista più intransigente.

Una linea non coltivata, perlomeno non con nuove iniziative eclatanti, neppure da BAGARELLA e BRUSCA prima dei loro rispettivi arresti (24.06.1995 data dell'arresto di BAGARELLA 21.05.1996 data dell'arresto di BRUSCA) verosimilmente per il mutamento delle condizioni e nell'attesa (o nella speranza) di ottenere le riforme nei termini promessi da Marcello DELL'UTRI.

Un esito rispetto al quale non può ritenersi estraneo neppure un certo senso di sfiducia che aleggiava, sempre più forte, tra le fila di Cosa Nostra anche per la progressiva presa d'atto che la linea di contrapposizione dura contro lo Stato non aveva pagato producendo, semmai, degli effetti perfino opposti in termini di irrigidimento dell'azione repressiva ed antimafia.

Una condizione che ha finito per favorire l'ala mafiosa più moderata che tradizionalmente si rifaceva a Bernardo PROVENZANO.

Quale possa essere stato, poi, il ruolo di Forza Italia così come delle altre formazioni politiche dell'epoca in questa opera che può essere letta di "normalizzazione" è compito che spetta agli analisti e non certamente a questa Corte in assenza di un'imputazione che vada oltre i confini (in verità già ampi) individuati nella sentenza di primo grado.

Al riguardo va sottolineato che l'imputazione di cui al capo A) contiene una contestazione aperta "*In Palermo e Roma dal 1992*" quasi a voler prospettare un'azione delittuosa perdurante ed appunto priva di margini temporali.

Rispetto a questa eventualità va dato atto della puntuale operazione attuata dalla Corte di Assise di Palermo che ha individuato i limiti anche temporali della condotta di reato ancorandola, come termine ultimo, ai fatti che coinvolgono il primo Governo presieduto da BERLUSCONI e, dunque, fino al dicembre del 1994.

Una ricostruzione coerente con gli elementi disponibili e neppure fatta oggetto di impugnazione da alcuno e che ha anche l'indubbio pregio di restituire concretezza ad un'accusa che, diversamente, rischierebbe di risultare imprecisa perfino con prospettive di indefinite ed impalpabili dilatazioni cronologiche.

Tornando alla questione riferita ad un'ipotetica interlocuzione BERLUSCONI/GRAVIANO con riferimento agli accordi preelettorali del 1994, è opportuno ribadire che questo capitolo probatorio, a prescindere dai suoi limitatissimi esiti, sarebbe comunque destinato a rimanere distinto dalla problematica degli sviluppi in senso ricattatorio/stragista, gli unici davvero capaci di integrare il delitto di cui all'art. 338 c.p.; un'iniziativa di minaccia, quest'ultima, che, secondo la sentenza di primo grado, non è stata neppure coltivata direttamente dal GRAVIANO, per di più a quel punto già in stato di detenzione, ma dalla coppia BAGARELLA e BRUSCA con l'ausilio anche di Salvatore CUCUZZA, secondo la veicolazione dell'intimidazione affidata a Vittorio MANGANO e quindi a DELL'UTRI perché la inoltrasse infine al neo Premier BERLUSCONI.

Ma se le intercettazioni carcerarie che hanno interessato Giuseppe GRAVIANO consegnano, nei termini detti, strettissimi spunti di riflessione per l'imputazione predetta (con commenti nei quali aleggiava un senso di sfiducia verso l'operato del Governo), non si può ignorare che in una di queste intercettazioni, esattamente quella del 10.04.2016, è riportato un passaggio che, per quanto dal contenuto criptico e controverso, offre conferma di una richiesta che BERLUSCONI avrebbe formulato a GRAVIANO.

Considerato che la questione attiene, come è noto, anche a sviluppi probatori su ipotesi delittuose diverse ed ancora aperte, sebbene in fase di indagini, in questa sede

ci si limita ad un breve cenno sempre funzionale alle ricadute di stretto interesse probatorio per la fattispecie contestata al capo A).

Poiché l'argomento è stato meticolosamente trattato con la decisione di primo grado è opportuno muovere dalla motivazione di tale sentenza, nella quale è dato leggere:

“Intercettazione del 10 aprile 2016 (passeggio)

*E' l'unica intercettazione per la quale, come anticipato sopra, v'è stato un significativo contrasto tra la trascrizione effettuata dal Perito incaricato dalla Corte, condivisa anche dal consulente nominato dal P.M., e quella, invece, effettuata dal consulente della difesa dell'imputato Dell'Utri.*

*Il contrasto, in particolare, riguarda due passi un cui si fa il nome di Berlusconi (in uno in modo per lo più completo o comunque intellegibile e nell'altro con la sola iniziale “B”).*

*Questi i due passi trascritti dal Perito incaricato dalla Corte e condivisi dal consulente del P.M.:*

1° *“Berlusca... mi ha chiesto ‘sta cortesia... per questo è stata... l'urgenza di riri... comu mai chissu... p'a... p'acchianari? Poi chi successi? (inc. a ore 13:02:30 Graviano sussurra all'orecchio di Adinolfi) siccomu iddru... l'elezioni... Berlusca... (inc.)rnari la Sicilia... Berlu...”;*

2° *“.. “ma chissu chi... chi intenzioni avi?” perchè lui non sa... uh... a difficoltà, mi voli fari parlari di tutti cosi di “b”... o voli u suli e a luna ‘mucca?’”.*

*Il consulente della difesa dell'imputato Dell'Utri ha, invece, così trascritto i due passi che precedono:*

1° *“Bravissimo... mi ha chiesto ‘sta cortesia... per questo è stata... l'urgenza di di diri comu mai e gli sviluppi.... p'acchianari. Poi chi successi? (ore 13:02:30 abbassa il tono della voce). (inc.) a ragazza ci vinni (inc)”;*

2° *“.. “ma chissu chi... chi intenzioni avi?” perchè lui non sa... uh... a difficoltà, mi voli fari parlari di tutti cosi di mi (fonetico)... o voli u suli e a luna ‘mucca?’”.*

*La Corte ha ascoltato in camera di consiglio la registrazione messa a disposizione dal Perito, la cui scarsa qualità rende effettivamente difficoltoso il riconoscimento*



delle parole, tanto più quando, come nel caso del secondo passo sopra riportato, la differenza riguarda una sola consonante “B” o “M” pronunciata in forma puntata.

Ma l’ascolto diretto (effettuato con le sole attrezzature a disposizione della Corte, costituite da un personal computer portatile, dotato di ordinaria scheda audio, ed una cuffia, certamente meno sofisticate e performanti di quelle utilizzate per le attività di perizia) sembra avallare la trascrizione del Perito tenuto conto che è stato possibile percepire con sufficiente chiarezza, per la prima parte della registrazione del primo passo, la parola “Berlusca” e per la seconda parte, invece, pur non essendo riuscita la Corte a percepire le parole “Berlusca” e “Berlu” che risultano incomprensibili, è stata percepita con sufficiente chiarezza la parola “Sicilia” che, conferma, appunto la corrispondente trascrizione del Perito e conduce a disattendere quella diversa del Consulente di parte che riporta parole (“..a ragazza ci vinni..”) che già l’ascolto effettuato come sopra indicato consente di escludere.

Anzi, v’è da dire, che le tracce più “ripulite” messe a disposizione dalla difesa dell’imputato Dell’Utri ed acquisite all’udienza del 14 dicembre 2017 (quelle allegate alla relazione di consulenza tecnica dell’Ing. Giorgio, che, per il resto, non è stata ammessa per l’inutilità dell’ulteriore accertamento fondato per lo più su registrazioni di analoghe parole da parte di “attori” appositamente ingaggiati dal C.T. conseguentemente influenzate dalle rispettive pronunzie sempre diversamente modulabili) ha tolto, poi, alla Corte, pur nella sua valutazione inevitabilmente soggettiva, qualsiasi dubbio sulla effettiva pronunzia della parola “Berlusca” laddove sono chiaramente percepibili le vocali “e” ed “u” invece inesistenti nella parola “bravissimo” (si ascolti, in proposito, ad esempio la traccia di cui all’allegato 3.2.2. che, come detto, è stata acquisita all’udienza del 14 dicembre 2017 e che ancora ascoltata in camera di consiglio è apparsa sul punto particolarmente chiara).

Ed anche la pronunzia del monosillabo “bi” trascritto dal Perito e non già del diverso monosillabo “mi” trascritto dal consulente della difesa, questa volta, ancora nelle tracce “ripulite” acquisite all’udienza del 14 dicembre 2017, è stato udito dalla

*Corte con sufficiente chiarezza non invece percepita nell'ascolto della precedente registrazione.*

*D'altra parte, appare veramente singolare che, su oltre ventuno ore di registrazioni trascritte dal Perito incaricato dalla Corte, il consulente della difesa dell'imputato Dell'Utri non abbia concordato sulle due uniche brevi frasi nelle quali viene espressamente nominato, dal Graviano, Berlusconi in un contesto diverso dai riferimenti al suo Governo o al processo Dell'Utri.*

*Ciò tenuto conto, peraltro, che vi sono nelle conversazioni del Graviano molti altri riferimenti riconducibili a Berlusconi ed estranei alla sua attività di Governo nei quali il nome del predetto non viene pronunciato e che, pertanto, non è stato possibile per il medesimo consulente della difesa alcuna contestazione.*

*Ci si intende riferire a quei passi nei quali è possibile, comunque, identificare il soggetto di cui parla Graviano in Berlusconi per l'indicazione delle visite pubbliche fatte da quest'ultimo sull'Etna (notoriamente il 29 ottobre 2002) e in Bielorussia (notoriamente il 30 novembre 2009 negli stessi giorni in cui Graviano era stato chiamato a testimoniare nel processo Dell'Utri).*

*Ciò premesso, deve, d'altra parte, osservarsi che ben poco è possibile trarre dalla intercettazione qui in esame, perché caratterizzata, forse ancor più di altre, da una particolare attenzione del Graviano per evitare che le eventuali intercettazioni, che egli sospettava con elevatissima probabilità esservi, potessero consentire l'ascolto da parte di terzi del suo colloquio con Adinolfi.*

*Se, in questo caso come negli altri, è stato possibile percepire alcuni passi di tale colloquio è, verosimilmente, soltanto perché Graviano ed Adinolfi avevano erroneamente individuato la fonte delle possibili intercettazioni in videocamere collocate ad altri fini e, comunque, diverse dalle attrezzature utilizzate, invece, per le intercettazioni e si tenevano, dunque, più a distanza dalle prime anziché dalle seconde.*

*Comunque, passando al contenuto di tali conversazioni, si è già riportato sopra il passo in cui Graviano fa riferimento ad una "cortesia" chiestagli da Berlusconi verosimilmente in rapporto alle elezioni che a breve vi sarebbero state ("...Berlusca...*

mi ha chiesto 'sta cortesia... per questo è stata... l'urgenza di riri... comu mai chissu... p'a... p'acchianari? Poi chi successi? (inc. a ore 13:02:30 Graviano sussurra all'orecchio di Adinolfi) siccomu iddru... l'elezioni... Berlusca... (inc.)rnari la Sicilia... Berlu... ”).

Nel prosieguo, quindi, Graviano, per quel che è possibile comprendere, fa riferimento all'intendimento di Berlusconi di “scendere” in Sicilia, al fatto che in questa regione ancora dominavano i “vecchi” politici, ed alla richiesta che gli aveva fatto Berlusconi per una “bella cosa” (“..Alla fine che cosa è successo? (inc.)... poi chi c'è? Iddru vuleva scinniri... ..(inc. ore 13:03:22 abbassa il tono della voce) però in quel periodo c'erano... i vecchi... (inc. a ore 13:03:26 abbassa nuovamente il tono della voce)... elezioni ri vecchi... .... .... iddru mi rissi, rici: “ci vulissi una bella cosa” iddru! Questi discorsi oltre a me... i sapi... picchè su (inc.).... ”).

Vi sono, poi, alcuni confusi passi della conversazione nei quali Graviano sembra fare cenno da un lato alle discussioni sulla prosecuzione della strategia stragista o in alternativa della ricerca di un accordo (“...e continuareee... e invece dovevumu accurdare... alla fine... e c'erano tanti... tanti punti da risolvere. Discorsi. No? Invece si proseguì con... Umbè? Con questo. E intanto poi è successo quello che è successo. (a ore 13:07:50 Graviano abbassa il tono della voce, sussurra all'orecchio di Adinolfi) Non volevano più le stragi... (agita la mano destra) Sì, no... per quello... che... eh... Allora io ho imboccato un altro... (inc. a ore 13:07:57 abbassa il tono della voce) Capiste? I paesani tua... (inc. a ore 13:08:05 abbassa il tono della voce).... .... ....chiddri... a muntagna, a muntagna.... .... ....a muntagnana mi diceva: “no, è troppo... ”...”) e, dall'altro, forse alla vicenda della richiesta di scarcerazione di alcuni detenuti tra i quali Bernardo Brusca, padre del “pentito” Giovanni (“...dice: “anche picchè...” (inc. a ore 13:08:18 si avvicina ad Adinolfi e abbassa il tono della voce) pentito... u Magistrato... e non poteva fare uscire a suo padre.... .... ....però u patre u sai cu (inc.)... quattro. U capisti? Eranu tri, uno muriu 'na montagna, Angelo, quattro... ”).

Poi, v'è ancora un riferimento del Graviano alla citazione sua e del fratello Filippo nel processo Dell'Utri (“..Noi eravamo a testimoniare ‘nu processo di Dell'Utri, processo... u capisti cu? A settembre un tu ricordi nu 2009? A dicembre non ti ricordi che io sono stato a testimoniare nu processo (inc.)?...”) ed alle conseguenti preoccupazioni suscitate (“...t'avissi a ricordari... picchè si preoccupava, dice... .... “si chistu pa... a mia ma... m'arrestano subito!”. Umbè, ha fatto tutte cose così...”), sottolineando, però, che egli si era avvalso della facoltà di non rispondere (“...scusa un minuto. Quando (inc. ore 13:26:27 abbassa il tono della voce) che tu penso sei d'accordo con me... io mi sono avvalso della facoltà di non rispondere... non so se ti ricordi tu?..”) e che il fratello Filippo, tenendo testa a coloro che lo interrogavano, aveva difeso “a spada tratta” Dell'Utri in virtù delle pregresse frequentazioni ancorché da quest'ultimo dimenticate (“...(inc. abbassa il tono della voce) quattru... a rispondergli e l'ha difeso a spada tratta. Mi sono spiegato? Quattro di loro... me' frati... .... l'ha difeso a spada tratta, arrivo là e... di tutto! Che lui poi è stato assolto là... quello (inc.) in poi, io so il passato. No? (inc.) lui ha fatto... non... è stato in commissione e ha parlato di noi... positivamente. Dice: “queste sono le persone che...” e c'ha dimostrato come io non potevo essere delle cose... diciamo così... ora quello che dice cose, se tu conosci una persona di trent'anni fà... ti sto parlando trent'anni fa... se tu con questa persona hai avuto un rapporto bellissimi, rapporti... Giusto è? C'hai iuto a manciare puru a casa, sei venuto a mangiare con me... tu non... scusa se 'sto facendo questo esempio. Tu 'na 'sti trent'anni un... un t'hai fattu viriri chiù, non ti sei comportato bene... Allora, per farti vedere che quello non ha dimenticato niente, ti fa sapere... ricordati questo fatto...”).

Da tali riflessioni della Corte di Assise, da assumere con cautela per le difficoltà di comprensione delle parole di GRAVIANO ed anche per la possibilità dello stesso di voler perfino veicolare messaggi all'esterno (nella sostanziale consapevolezza delle intercettazioni carcerarie), si ottiene comunque la conferma di un'istanza (“... mi ha chiesto ‘sta cortesia...”) rievocata da GRAVIANO e che aveva coinvolto il “Berlusca” così da lasciare adito alla possibilità di un'interlocuzione con Silvio BERLUSCONI

per di più in riferimento alla vicenda delle elezioni politiche (*“Berlusca... mi ha chiesto ‘sta cortesia... per questo è stata... l’urgenza di riri... comu mai chissu... p’a... p’acchianari? Poi chi successi? (inc. a ore 13:02:30 Graviano sussurra all’orecchio di Adinolfi) siccomu iddru... l’elezioni... Berlusca... (inc.)rnari la Sicilia... Berlu...”*).

Un ricordo che, oltre a fare riferimento al ricambio delle formazioni politiche dell’epoca, pare connesso anche alla tematica delle stragi o alla cessazione delle stesse (*“Non volevano più le stragi... (agita la mano destra)”*), sia pure in termini non perfettamente chiari ed intellegibili, perlomeno a giudizio di questa Corte ed in base ai dati disponibili in questo processo.

Orbene, pur in presenza di un inquietante scenario di tal fatta, che ben inteso ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di Silvio BERLUSCONI per gravissime ipotesi di reato<sup>575</sup>, esattamente nelle indagini sui c.d. mandanti occulti delle stragi in continente (da qui la ragione processuale che ha portato, vedi *infra*, a citare il predetto BERLUSCONI in qualità di “testimone assistito”, perché indagato in un procedimento connesso sul piano probatorio), va dato atto del fatto che neppure la sentenza di primo grado ha ritenuto che BERLUSCONI abbia incontrato GRAVIANO Giuseppe, perlomeno non con ricadute che possano assumere una qualche valenza significativa per l’ipotesi di reato di cui all’art. 338, nemmeno in termini di premessa per una sorta di scelta condivisa rispetto alle iniziative assunte in seguito da BAGARELLA e BRUSCA in danno del Governo BERLUSCONI.

In effetti i pochi e frammentari elementi a disposizione, su un capitolo di indagine così estremamente complesso, scivoloso e multiforme, non restituiscono dei dati certi per avvalorare, neppure da questa via, l’ipotesi accusatoria riferita – è il caso di doverlo ricordare ancora una volta – non tanto alla “trattativa” o agli accordi preelettorali ed agli altri elementi che possano essere stati di contorno all’antecedente causale, bensì

---

<sup>575</sup> Come risulta dalla “Comunicazione di iscrizione indagato” rilasciata, ai sensi dell’art. 335 c.p.p., su istanza presentata da Berlusconi, dalla Procura della Repubblica di Firenze del 20.09.2019 che è stata acquisita unitamente all’atto allegato nel quale sono elencati i reati del procedimento Protocollo PM N. 2017/013041

alla fattispecie delittuosa di minaccia al Corpo politico dello Stato nei termini e nei limiti dell'imputazione riferita in particolare al Governo BERLUSCONI insediatosi nel maggio del 1994.

Senza dire che qualora si ritenesse confermata - per mera ipotesi - la tesi per cui Silvio BERLUSCONI abbia assunto un qualche ruolo come ideatore oppure sollecitatore delle stragi ed allora la situazione probatoria per il presente processo finirebbe per complicarsi ulteriormente secondo una sorta di eterogenesi dei fini per cui BERLUSCONI sarebbe al contempo compartecipe del progetto delle stragi ed a sua volta vittima delle stesse, perlomeno nel momento in cui ha assunto l'incarico di governo ricevendo la minaccia di ulteriori atti terroristicco/mafiosi.

Causa ed effetto al pari delle complessive azioni, in virtù di questa prospettiva, sarebbero destinate a confondersi irrimediabilmente secondo una logica difficilmente decifrabile che lascia adito ad ipotesi, se non a sospetti, ma non certamente a prove nemmeno in termini di contributi significativamente rilevanti.

A margine di tali riflessioni, attraversate da insolubili caratteri di astrattezza per l'incompletezza del materiale probatorio, osserva la Corte che nessun valore può ricavarsi neppure alle dichiarazioni rese, in specie nell'ultimo periodo della sua detenzione, da Giuseppe GRAVIANO soprattutto nell'ambito del processo c.d. della "Ndrangheta stragista".

Delle esternazioni delle quali la Procura Generale nel corso di questo processo di appello ha diligentemente messo al corrente le parti senza tuttavia chiedere di acquisirle al fascicolo di questo giudizio e senza neppure sollecitare l'esame dello stesso GRAVIANO in particolare sui presunti rapporti con BERLUSCONI poiché, come fatto notare, in modo ineccepibile, dalla stessa Procura Generale, si tratta di dichiarazioni dalla dubbia valenza, rese da un soggetto enigmatico, quale è Giuseppe GRAVIANO, che non ha intrapreso alcun percorso di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, che non ha fornito concreti segni di dissociazione, che è stato indagato per i fatti di questo processo (con una posizione nei suoi confronti archiviata per

sopravvenuta prescrizione<sup>576</sup>), e che è attualmente imputato in altro procedimento penale, oltre che raggiunto da numerose condanne definitive che lo hanno portato ad essere detenuto al 41 bis.

Tali esternazioni di GRAVIANO non hanno dunque trovato accesso in questo processo rimanendo estranee allo stesso, di modo che l'argomento non è tecnicamente neppure utilizzabile.

### **10.3.- Gli incontri MANGANO e DELL'UTRI dopo il maggio 1994**

Questo segmento della decisione si pone in prosecuzione logica con gli altri ma adesso la questione diviene centrale poiché eventuali minacce recapitate a BERLUSCONI, a questo punto come rappresentate (anzi come primo rappresentante) del Governo da lui presieduto, non sarebbero più qualificabili come prospettive su scenari futuri ed incerti ma varrebbero ad integrare - appunto se dimostrate - il reato aggravato di cui all'art. 338 c.p..

In effetti è stata acquisita prova del fatto che Vittorio MANGANO, anche nel periodo successivo all'insediamento del predetto Governo, ebbe degli ulteriori contatti con DELL'UTRI, nel giugno-luglio 1994 e poi nel dicembre dello stesso anno, ricevendo, di volta in volta, aggiornamenti sulle azioni che il Governo (o il partito di BERLUSCONI) stava portando avanti in linea con l'impegno preso dallo stesso DELL'UTRI durante la campagna elettorale da poco conclusa (v. Parte Quarta della sentenza di primo grado, Capitolo 4, paragrafo 4.4).

Tuttavia, per come ha riconosciuto la stessa decisione impugnata, “... *non v'è e non può esservi prova diretta sull'inoltro della minaccia da Dell'Utri a Berlusconi (perché ovviamente soltanto l'uno o l'altro possono conoscere il contenuto dei loro colloqui)*”.

---

<sup>576</sup> È stata acquisita, in questo giudizio di appello, la richiesta di archiviazione datata 07.12.2018 della Procura della Repubblica di Palermo DDA, con il relativo Decreto di Archiviazione del GIP di Palermo del 20.02.2020, per sopravvenuta prescrizione dell'ipotesi di cui agli artt. 416 bis e 110, 338 c.p., aggravata dall'art. 416 bis 1 c.p. (ex art. 7 D.L.152/1991), in assenza di atti interruttivi del corso della prescrizione intervenuti prima dell'interrogatorio del Graviano del 28.03.2017 e per una condotta ritenuta commessa, per questo soggetto, fino all'arresto dello stesso in data 27.01.1994; un procedimento che, per come si legge nella richiesta di archiviazione, si basava sostanzialmente sul contenuto degli elementi posti in luce dalla sentenza di primo grado della Corte di Assise di Palermo del 20.04.2018.

In mancanza della prova diretta la sentenza si è affidata alla prova logica: “... vi sono, tuttavia, ragioni logico-fattuali che conducono a non dubitare che Dell’Utri abbia effettivamente riferito a Berlusconi quanto di volta in volta emergeva dai suoi rapporti con l’associazione mafiosa “cosa nostra” mediati da Vittorio Mangano (ma, in precedenza, in altri casi, anche da Gaetano Cinà).”.

Se, dunque, la prova è logica - o logica fattuale, come definita - occorre procedere con ponderatezza poiché, se il nostro ordinamento consente di pervenire alla condanna sulla scorta di una prova di tal fatta, è altrettanto evidente che in questi casi si imponga un esito immune da alternative basate su un substrato egualmente logico e tale da condurre ad un risultato diverso; con l’ulteriore ed anch’essa basilare precisazione che, in caso di plurime scelte esegetiche razionalmente percorribili, dovrà prevalere la soluzione che conduca all’esito favorevole per gli imputati (*in dubio pro reo*).

Come già affermato in precedenza in questa motivazione, la prova logica, come strumento di accertamento dei fatti, si dissolve se le venga meno il supporto della mancanza di plausibili spiegazioni alternative; e in questo caso il rischio di incorrere nel classico vizio della fallacia dell’affermazione del conseguente è altissimo.

Occorre, pertanto, ripercorrere il ragionamento seguito in primo grado per valutare se si tratti dell’unica interpretazione, dovendo anche aggiungere che non basta la coerenza logica rispetto ad un determinato esito probatorio ma è necessario che tale risultato discenda dagli elementi indiziari, in assenza di alternative coerentemente ed egualmente percorribili.

In siffatto approccio giova rifarsi alla nota sentenza “Franzese”, Sezioni Unite n. 30328 del 2002, sul tema del giudizio di “alta probabilità logica” che, sebbene sviluppato per questioni diverse (in specie per l’individuazione del nesso di causalità nel reato colposo omissivo improprio), offre preziosi momenti di riflessione esportabili al caso di specie.

Si tratta, invero, di stabilire quale possa essere stata la dinamica dei fatti nell’ultima fase (“l’ultimo miglio”) di comunicazione della minaccia mafiosa al Presidente del Consiglio secondo un percorso inevitabilmente logico, anzi di alta probabilità logica,



così da poter ritenere che, esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'unica soluzione sia quella e soltanto quella che porti a ritenere, con elevato grado di credibilità razionale, dimostrata la veicolazione della minaccia, così da integrare il reato nella sua forma consumata.

Tra la soluzione segnata nella sentenza di primo grado e ciò che può essere successo sono invero individuabili una serie di passaggi intermedi ognuno dei quali può essere letto come una variabile con combinazioni eterogenee capaci di influire sull'esito del giudizio finale.

Alla luce di queste premesse, improntate alla presunzione di non colpevolezza di cui la locuzione *“al di là di ogni ragionevole dubbio”* costituisce il necessario postulato, occorre approcciarsi alla motivazione di primo grado secondo le coordinate delineate, in specie, nella parte dedicata alla trattazione della posizione dell'imputato DELL'UTRI.

Ebbene, il primo dei “fatti” a base del giudizio di colpevolezza è stato individuato nel consolidato ruolo di intermediario, tra gli interessi di Cosa Nostra e gli interessi di BERLUSCONI, svolto con continuità da DELL'UTRI incontestabilmente (perché definitivamente accertato per effetto delle ricordate sentenze irrevocabili) dimostrato dall'esborso, da parte delle società facenti capo a BERLUSCONI, di ingenti somme di denaro versate a Cosa Nostra.

Sul punto la sentenza muove dalla premessa secondo la quale, come acclarato irrevocabilmente con la condanna per il reato aggravato di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p., *“... Dell'Utri, senza l'avallo e l'autorizzazione di Berlusconi, non avrebbe potuto, ovviamente, disporre di così ingenti somme per conto di quest'ultimo recapitate ai mafiosi.”*

In riferimento alla condotta per la quale DELL'UTRI è stato condannato ci si può rifare (per come analogamente ha fatto la decisione di primo grado di questo processo) alla sentenza della Corte di Appello di Palermo del 25 marzo 2013.

Da tale decisione si ricava, invero, che già dalla precedente pronunzia della Corte di Cassazione di annullamento della precedente sentenza della Corte di Appello di Palermo del 29 giugno 2010, era derivato il definitivo accertamento *“in virtù del giudizio positivo formulato in ordine all’attendibilità soggettiva ed alla esistenza di riscontri reciproci delle dichiarazioni di Di Carlo, Galliano e Cucuzza, collaboranti gravitanti all’interno di cosa nostra”* di alcuni precisi fatti indicati nei seguenti punti:

*“- l’assunzione - per il tramite del Dell’Utri - di Mangano ad Arcore come la risultante di convergenti interessi di Berlusconi e di cosa nostra;*

*- la non gratuità dell’accordo protettivo in cambio del quale sono state versate cospicue somme da parte di Berlusconi in favore del sodalizio mafioso che aveva curato l’esecuzione di quell’accordo essendosi posto anche come garante del risultato;*

*- il raggiungimento dell’accordo di natura protettiva e collaborativa raggiunto da Berlusconi con la mafia per il tramite di Dell’Utri che, di quell’assunzione, è stato l’artefice grazie anche all’impegno specifico profuso dal Cinà”.*

Tali condotte, sostanzialmente *“consistite nella ricerca di un contatto con esponenti di “cosa nostra” al fine del raggiungimento di un accordo tra Berlusconi e l’associazione mafiosa, la mediazione nei pagamenti di somme di denaro da parte dell’imprenditore milanese alla stessa consorteria mafiosa in cambio di una generale protezione”*, sono state, quindi, ritenute *“... sintomatiche della fattispecie delittuosa contestata all’imputato di concorso esterno in associazione mafiosa”*.

Secondo la sentenza della Corte di Appello del 2013, dunque, era *“incontestabile che, nel periodo successivo alla morte di Stefano Bontade e durante il dominio di Salvatore Rima, non si è registrata alcuna interruzione dei pagamenti”* cospicui da parte di Silvio BERLUSCONI, essendo *“...emerso che l’imputato (con il Cinà) ha agito in modo che il gruppo imprenditoriale milanese facente capo a Silvio Berlusconi pagasse somme di denaro alla mafia, a titolo estorsivo, e ciò fino agli inizi degli anni ’90.”*

Va anche aggiunto che, secondo quei giudici, la *“cifra notevolmente più aggressiva tanto da divenire artefice, in seguito della stagione stragista della nuova direzione*

*mafiosa*”, voluta da Salvatore RIINA subentrato, sin dai primi anni ottanta a Stefano BONTATE nella guida della “cosa nostra” palermitana, non aveva “*inciso sugli equilibri sanciti tra cosa nostra e Dell’Utri e Berlusconi con il patto del 1974 che — per i motivi più volte evidenziati — è rimasto del tutto immutato ed è proseguito senza soluzione di continuità fino al 1992*”.

Sino al 1992, pertanto, sono stati ravvisati “*tutti gli elementi costitutivi del delitto contestato non essendo mai emerso alcun fatto da cui poter desumere un mutamento dell’elemento psicologico di Dell’Utri*” che investiva “*sia tutti gli elementi essenziali della figura criminosa tipica, che dopo quasi un ventennio Dell’Utri ben conosceva, sia il contributo causale recato con il proprio comportamento alla conservazione ed al rafforzamento dell’associazione mafiosa con la quale consapevolmente e volontariamente l’imputato interagiva dal 1974*”.

Ed è ugualmente utile puntualizzare in questa sede che, ancora secondo quella sentenza della Corte di Appello del 2013, la “*...peculiarità del comportamento di Dell’Utri è consistita nel suo modo speciale e duraturo di rapportarsi con gli esponenti di cosa nostra non provando mai in un ventennio, nessun imbarazzo o indignazione nell’intrattenere rapporti conviviali con loro, sedendosi con loro allo stesso tavolo*” e ciò non per “*ravvisare relazioni e contiguità sicuramente riprovevoli da un punto di vista etico e sociale, ma di per sé estranee all’area penalmente rilevante del concorso esterno in associazione*”, ma per “*valutare la condotta di un soggetto che, per un ventennio, pur non essendo intraneo all’associazione mafiosa, ha voluto consapevolmente interagire sinergicamente con soggetti acclaratamente mafiosi, rendendosi conto di apportare con la sua opera di mediazione un’attività di sostegno all’associazione senza dubbio preziosa per il suo rafforzamento*”.

A ciò va aggiunto che la sentenza della Corte di Cassazione del 9 marzo 2012 (di annullamento parzialmente e con rinvio) ha provveduto a suddividere il periodo rilevante per l’imputazione di concorso esterno (che il giudice di seconde cure aveva fissato nell’arco temporale 1974 – 1992 anziché fino al 1998, come sostenuto dal

Tribunale) in tre diversi sottoperiodi: un primo periodo dal 1974 al 1977; un secondo periodo dal 1978 al 1982; un terzo periodo dal 1983 al 1992.

A proposito del primo indicato sottoperiodo, è stata confermata la sentenza impugnata nella parte in cui quest'ultima aveva ritenuto dimostrato che DELL'UTRI, nel 1974, avesse favorito la stipulazione di un accordo tra Silvio BERLUSCONI e gli allora vertici di Cosa Nostra – accordo in forza del quale BERLUSCONI avrebbe versato cospicue somme di denaro in cambio di protezione per sé e la propria famiglia – e che, nei tre anni successivi, si fosse occupato di garantire l'esecuzione di tale accordo, provvedendo personalmente a consegnare il denaro di Berlusconi a esponenti della associazione mafiosa.

Infine, con la già citata sentenza della Cassazione del 9 maggio 2014, che ha reso definitiva la condanna di Marcello DELL'UTRI alla pena di anni sette di reclusione per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, è stato affermato che anche nell'ultimo periodo, coincidente con il decennio 1983-1992, DELL'UTRI aveva mantenuto il dolo specifico e diretto del concorrente esterno dal momento che aveva perfettamente chiari sia il vantaggio perseguito da Cosa Nostra sia l'efficacia causale della sua attività per il mantenimento della stessa associazione criminale in particolare assicurando una protezione alle attività imprenditoriali del BERLUSCONI.

Tuttavia tutti questi elementi, che pure valgono a delineare i conclamati rapporti di DELL'UTRI con l'organizzazione mafiosa, non possono essere in questa sede trasfusi *sic et simpliciter* per asseverare la consumazione della minaccia a Corpo politico dello Stato rappresentato dal Governo di cui si è detto e ciò, non solo perché la condanna irrevocabile a carico di DELL'UTRI è limitata ai fatti commessi fino al 1992 (argomento sul quale e tenacemente si sono spese le difese), ma soprattutto perché quella condanna ha riguardato il concorso esterno nell'associazione mafiosa, ovvero un reato che come noto non implica l'adesione al sodalizio e l'*affectio societatis*.

Se, dunque, la precedente condanna irrevocabile (per di più per fatti fino al 1992) non costituisce un viatico sufficiente per dimostrare che il predetto DELL'UTRI, che non è stato partecipe dell'organizzazione, si sia senz'altro incontrato con

BERLUSCONI nel 1994 per recapitargli la minaccia mafiosa capace di integrare il reato di cui all'art. 338 c.p., non risulta neppure risolutivo l'ulteriore elemento, parimenti deduttivo, teso a valorizzare certe acquisizioni probatorie non esistenti all'epoca del primo processo a carico di DELL'UTRI.

Il riferimento è alle emergenze che consentono di riscontrare le propalazioni di Giusto DI NATALE ricavabili dalle intercettazioni delle parole di Salvatore RIINA nel 2013 (v. Parte Quarta, Capitolo 2, paragrafo 2.13.1 della sentenza di primo grado) ed essenzialmente dirette a comprovare che i pagamenti delle società di BERLUSCONI siano proseguiti almeno fino al dicembre del 1994.

Anche tale acquisizione, per quanto di indubbia rilevanza (se si vuole: "di straordinaria rilevanza"), possiede tuttavia un carattere circoscritto ai fini di interesse, ossia per dimostrare che BERLUSCONI abbia davvero ricevuto (subendola) la minaccia stragista tramite DELL'UTRI a completamento del canale di comunicazione MANGANO/DELL'UTRI e, appunto, DELL'UTRI/BERLUSCONI.

Questa Corte non intende (tutt'altro) sottovalutare il significato delle captazioni delle esternazioni di RIINA durante la sua detenzione, delle dichiarazioni capaci di confermare quanto riferito al collaboratore DI NATALE circa il pagamento di 250 milioni di lire da annotare nel "libro mastro" per le antenne televisive delle società di BERLUSCONI - un versamento da registrare sotto il nome "*u sirpiente*", con riferimento al simbolo del gruppo Fininvest ovvero dell'ancora più iconico simbolo di "Canale 5", installate sul Monte Pellegrino a Palermo: "*DICH. DI NATALE: E in questo caso mi sto ricordando che in una di queste annotazioni una volta venne il Guastella, non mi portò il denaro, ma mi disse di annotare duecento cinquanta milioni di lire, dice: scrivici u sirpiente, dice, che queste sono le antenne televisive di Berlusconi che si trovano a Monte Pellegrino; P. M. DEL BENE: - E u serpente stava per cosa?; DICH. DI NATALE: - Il biscione, insomma, volgarmente il biscione che c'era nella pubblicità di Mediaset, invece di scrivere biscione mi ha detto scrivi u sirpiente, in siciliano, per capire che si trattava delle antenne televisive di Monte Pellegrino*" - ma è proprio quanto riferito dal RIINA che porta a ritenere che questi

pagamenti prescindessero da un'attività di intermediazione diretta da parte di DELL'UTRI. Tanto meno un'interlocuzione tale da richiedere dei dialoghi con BERLUSCONI, in quel momento impegnato nel suo incarico di neo Presidente del Consiglio.

Occorre accennare al fatto che il racconto del collaboratore DI NATALE era stato originariamente ritenuto “*incerto e confuso*” tanto da finire per essere disatteso su un piano probatorio, di modo che i pagamenti da parte di Silvio BERLUSCONI a Cosa Nostra erano stati ritenuti provati soltanto fino al 1992, epoca alla quale, pertanto, era stata ancorata la conclusione della condotta criminosa contestata al predetto DELL'UTRI, definitivamente condannato, difatti, per il reato aggravato di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p. commesso sino al 1992.

Nel rispetto di questo giudicato, va tuttavia considerato che nel presente processo, per un reato differente da quello allora ascritto a DELL'UTRI, sono state acquisite le intercettazioni dei colloqui effettuati nel 2013 da Salvatore RIINA con un altro detenuto, in particolare LORUSSO Alberto. Più esattamente, durante il colloquio registrato il 22 agosto 2013, RIINA raccontava a questo suo interlocutore che BERLUSCONI versava la somma di duecentocinquanta milioni: “...*A niatri ni rava ducentucinquanta... mili... miliuna ogni sei misi... ducentucinquanta! Soddi chi spittavanu a niatri...*”.

Si tratta dello stesso importo, di 250 milioni di lire esattamente, che è stato fatto annotare a DI NATALE Giusto nel “libro mastro” nel 1994 e se viene così riscontrato in modo puntuale quanto riferito dal predetto DI NATALE (il quale, per di più, indicando proprio quella somma si era distinto rispetto a quanto era sino ad allora noto, per averlo riferito, ad esempio, CANCEMI, con dichiarazioni ampiamente riportate sulla stampa, circa dei pagamenti di un importo minore e pari a 200 milioni di lire), tuttavia da tale prova sopravvenuta (almeno rispetto al giudicato formatosi per il DELL'UTRI) risulta che i pagamenti fossero inseriti in un percorso consolidato, come affermato a chiare lettere dallo stesso RIINA: “... *ogni sei misi... ducentucinquanta!*”.

Unendo questi dati può allora ritenersi che, almeno fino al 1994, Cosa Nostra ricevette effettivamente la somma di lire 250 milioni per le “antenne” a Palermo dalle società televisive riferibili a BERLUSCONI, secondo una dinamica tanto consolidata che Salvatore RIINA, conversando con il suo compagno di detenzione, si compiaceva di tale periodicità semestrale per dei soldi che, a suo modo di dire, spettavano a Cosa Nostra (“... *Soddi chi spittavanu a niatri...*”).

Ciò posto non è invece certo, come ritenuto con la sentenza di primo grado, se “... *sino alla predetta data (dicembre 1994) Dell’Utri, che faceva da intermediario con “cosa nostra” per tali pagamenti, riferiva a Berlusconi riguardo ai rapporti con i mafiosi, ottenendone le necessarie somme di denaro e l’autorizzazione a versarle o farle versare, appunto, a “cosa nostra”; così come non può giungersi all’ulteriore conclusione per cui “... v’è la prova che Dell’Utri interloquiva con Berlusconi anche riguardo al denaro da versare ai mafiosi ancora nello stesso periodo temporale (1994) nel quale incontrava Vittorio Mangano per le problematiche relative alle iniziative legislative che i mafiosi si attendevano dal Governo.*”.

Escluso, infatti, che DELL’UTRI si occupasse materialmente, ogni sei mesi, del pagamento di una così esosa somma (pari a 250 milioni di lire) o che si intermediasse di volta in volta con BERLUSCONI perché tale versamento continuasse con quella cadenza, pare decisamente più credibile che questo pagamento, come del resto inconsapevolmente ammesso dal RIINA durante il suo dialogo intercettato, avvenisse in base ad un progetto estorsivo prestabilito che non necessitava di successive interlocuzioni, tanto meno da parte di DELL’UTRI con BERLUSCONI.

Al più v’è da ritenere che delle eventuali rimodulazioni quanto ai tempi, all’importo o ad ipotetiche altre problematiche dei pagamenti, di cui tuttavia non v’è sentore, queste si avrebbero potuto meritare un nuovo intervento di DELL’UTRI per mettere a punto l’evoluzione del rapporto estorsivo che, diversamente, era instradato su binari prestabiliti tali da non comportare un’attività ulteriore del predetto imputato quale mediatore tra Cosa Nostra e BERLUSCONI.

Senza dimenticare che un conto erano i rapporti che DELL'UTRI ha intessuto in riferimento alle questioni del gruppo societario riferibile a BERLUSCONI e legate anche al pagamento delle tangenti mafiose e altra, diversa, era la questione della pressione dell'organizzazione mafiosa tale da integrare il reato aggravato di cui all'art. 338 c.p. nei confronti di BERLUSCONI quale Presidente del Consiglio e dunque di rappresentante del Governo della Repubblica.

Malgrado emerga che l'imprenditore BERLUSCONI, come desumibile dalla menzionata intercettazione del RIINA e ben prima per quanto riferito dal DI NATALE, fosse soggetto ai pagamenti in epoca anche successiva al maggio del 1994, questo fatto non prova, di per sé, che vi sia stata un'interlocuzione sul tema tra DELL'UTRI e BERLUSCONI. Tanto meno si può ritenere, sempre secondo un criterio ulteriormente inferenziale che si affidi all'alta probabilità logica, che nel contesto di questi ipotetici dialoghi sia stato inserito anche l'argomento della minaccia stragista che Cosa Nostra rivolgeva al Governo della Repubblica per assicurarsi il rispetto degli accordi preelettorali intrecciati con DELL'UTRI.

Se, dunque, manca la prova di questo dialogo sulle tangenti mafiose così come dell'interlocuzione ulteriore, sempre tra DELL'UTRI e BERLUSCONI, anche sulle problematiche relative alle iniziative legislative da incanalare verso un certo percorso, va detto che un ulteriore elemento di "conforto" (così definito dalla sentenza impugnata) alla conclusione che ha portato a ritenere che DELL'UTRI abbia riferito a BERLUSCONI delle sollecitazioni mafiose veicolategli da MANGANO, è stato tratto dal primo incontro, collocabile in questa fase, tra MANGANO e DELL'UTRI, ossia quello del giugno-luglio 1994, di cui ha riferito il collaboratore di giustizia CUCUZZA e per il quale sono stati acquisiti "*... per la prima volta in questo processo eccezionali riscontri esterni, alcuni dei quali anche di natura individualizzante nei confronti di Dell'Utri ...*" (così la sentenza di primo grado).

Vengono in rilievo quelle anticipazioni che Vittorio MANGANO ha raccolto da DELL'UTRI, riferendone il contenuto a CUCUZZA, circa alcuni interventi legislativi che si ponevano in linea con i desiderata di Cosa Nostra.



Allo stesso modo, quanto all'incontro del dicembre del 1994, si è fatto leva sulle anticipazioni normative, questa volta imputabili a ulteriori iniziative del partito capeggiato da BERLUSCONI, anch'esse ignote all'opinione pubblica ma anche queste in linea con le aspettative dell'associazione mafiosa.

Riservando di approfondire tali argomenti nel prosieguo, va anticipato che questa Corte condivide solo in parte il ragionamento tratteggiato dalla sentenza ed esattamente soltanto nella misura in cui da tali indici fattuali si può ottenere conferma che anche in questo periodo (cioè dopo che il Governo BERLUSCONI si era insediato) proseguirono gli incontri tra MANGANO e DELL'UTRI. Viceversa, da questi stessi dati, non è possibile trarre una conferma ulteriore ed altrettanto sicura circa il fatto che del contenuto di tali incontri sia stato messo al corrente anche Silvio BERLUSCONI.

Permangono, infatti, persuasivi elementi logico razionali per ritenere che siffatte iniziative, che pure si collocarono nel solco della condotta delittuosa in esame, voluta ed avviata in specie da BAGARELLA e BRUSCA, non abbiano raggiunto - almeno di tale esito non vi è certezza probatoria - la parte offesa, individuata nel Governo della Repubblica allora in carica, e, più esattamente la persona di BERLUSCONI, quale soggetto di vertice di tale compagine governativa.

In questo senso v'è da ritenere che la condotta realizza da Vittorio MANGANO su *input* degli altri soggetti mafiosi, tra cui CUCUZZA (ormai deceduto al pari dello stesso MANGANO), BAGARELLA e BRUSCA, tutti partecipi di tale progetto criminoso, si sia arrestata, in specie per i predetti BAGARELLA e BRUSCA, imputati in questo processo, alla fase del tentativo ai sensi degli artt. 56 e 338 c.p..

Ma prima di giungere a questa conclusione è bene muovere da ciò che la sentenza di primo grado ha illustrato per trarre conferma degli ultimi incontri di MANGANO con DELL'UTRI anche a seguito della nomina del primo Governo BERLUSCONI; un argomento che verrà tuttavia affrontato dopo aver esplorato, nel paragrafo che segue, la parallela e preliminare questione dei limiti del giudicato formatisi a carico di Marcello DELL'UTRI.

#### **10.4.- Il giudicato assolutorio formatosi per DELL'UTRI per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa per i fatti successivi al 1992**

In relazione ai fatti di interesse assumono specifico rilievo le dichiarazioni di CUCUZZA Salvatore ovvero di un collaboratore di giustizia la cui attendibilità è stata criticata e posta in discussione dalle difese, in specie da quella dell'appellante DELL'UTRI.

Richiamando anche la *ratio* del giudicato (secondo una lettura che si ponga a favore dell'imputato) è stato sottolineato il fatto che gli incontri tra MANGANO e DELL'UTRI dopo l'insediamento del Governo BERLUSCONI, di cui ha riferito appunto il CUCUZZA, sono stati ritenuti insussistenti con la sentenza irrevocabile intervenuta per il reato aggravato di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p., resa nel processo svolto a carico di DELL'UTRI, di modo che, con la sentenza di primo grado di questo processo, sarebbe stata trascurata la dipendenza logica assoluta tra l'esistenza di quegli incontri e la responsabilità del DELL'UTRI quale propalatore della minaccia ai sensi dell' art. 338 c.p..

In buona sostanza la difesa ha eccepito un'incompatibilità logico/giuridica tra i fatti posti a fondamento della decisione impugnata e quelli accertati con sentenza divenuta irrevocabile. In ogni modo è stata contestata la violazione dell'art. 238-*bis* c.p.p. e l'assenza di motivazione in ordine alla portata probatoria della citata sentenza.

Nell'atto di appello DELL'UTRI si è censurato il fatto che sarebbe intervenuta una *“sorta di inammissibile revisione contra reo, camuffata sotto le spoglie della “libera valutazione” della sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p.”* e, sempre al riguardo, è stato posto in evidenza il fatto che, una volta acquisita una sentenza irrevocabile, il giudice non possa decidere di non tenerne conto o di ignorarla, così rischiando di ricostruire i fatti in maniera del tutto inconciliabile con quelli già irrevocabilmente accertati.

Rievocando il contenuto precettivo dell'art. 238 bis c.p.p., per come elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, si è fatto riferimento all'onere di motivazione nonché

all'obbligo del giudice di tenere conto della sentenza irrevocabile nella ricostruzione dei fatti per evitare il contrasto tra giudicati e prevenire la revisione.

In altre parole il giudice di prime cure, per affermare la responsabilità del DELL'UTRI per concorso nel reato di minaccia a Corpo politico dello Stato, avrebbe dovuto individuare fatti ulteriori, diversi e naturalisticamente compatibili rispetto a quelli già ritenuti insussistenti con il giudicato; solo così - si sostiene sempre nel gravame - i fatti a fondamento della sentenza di condanna in primo grado non sarebbero entrati in contraddizione con quelli accertati come insussistenti nella pronuncia irrevocabile.

Quanto ai "riscontri", che secondo la Corte di Assise varrebbero ai sensi dell'art. 238 *bis* c.p.p., sono riferiti alla verifica della "Attendibilità delle dichiarazioni di Salvatore Cucuzza" in riferimento sempre a "Gli incontri di Vittorio Mangano con Marcello Dell'Utri successivi all'insediamento del Governo Berlusconi". Ebbene nel menzionato atto di appello è stato evidenziato con forza che tali "riscontri" erano stati tutti già esplorati nella sentenza di assoluzione per il concorso nel reato associativo per i fatti collocabili dopo il 1992:

- 1) il "decreto Biondi" e la "piccola modifica" alla disciplina della custodia cautelare in carcere e la testimonianza di Roberto Maroni;
- 2) il lancio ANSA del 20 dicembre 1994;
- 3) la convergenza delle dichiarazioni di Cucuzza con le dichiarazioni di Giusto Di Natale.

Si sostiene, pertanto, che la decisione di primo grado abbia violato la *ratio* e il contenuto precettivo dell'art. 238 *bis* c.p.p., ignorando la sentenza irrevocabile acquisita in atti, di modo che, per conseguenza, tutta la parte della motivazione relativa ai presunti incontri tra MANGANO e DELL'UTRI finirebbe per essere viziata da una violazione di una norma processuale e da una assoluta carenza argomentativa in ordine alla portata probatoria della sentenza irrevocabile della Corte di Appello di Palermo del giugno 2010, n. 2265.

Rispetto a tali censure, così come alle altre di analogo contenuto articolate dalla difesa, è necessario replicare escludendo la sussistenza del *bis in idem* per il semplice fatto che diversi sono i reati contestati a DELL'UTRI in riferimento a condotte ontologicamente differenti: quella riferita al reato di concorso nell'associazione mafiosa, provata fino alle condotte contestate come commesse antecedentemente al 1992 e non provata per quelle successive al 1992; quella di questo processo relativa all'inoltro della minaccia stragista “... favorendone la ricezione da BERLUSCONI Silvio dopo il suo insediamento come Capo del Governo”.

La tematica è stata già affrontata in questa motivazione a proposito delle questioni preliminari ma, al fine di ulteriormente chiarire il punto, è bene rinviare anche al condivisibile percorso tracciato con la decisione di primo grado:

“... occorre, innanzitutto, ribadire che non è l'identità delle fonti probatorie del processo già definito con quelle del processo qui in esame (identità che, peraltro, come si è visto, non v'è essendosene aggiunte altre decisive in questo processo) che può dare luogo all'identità del fatto richiesta dall'art. 649 c.p.p. per l'insorgere del divieto di un secondo giudizio.

Si è già ricordato, invero, che “non hanno rilevanza ed efficacia, ai fini della preclusione ex art. 649 c.p., l'identità delle fonti probatorie e l'unicità della condotta caratterizzante la fattispecie del concorso formale eterogeneo di reati, con la conseguenza che le medesime fonti probatorie possono essere utilizzate per dimostrare l'esistenza di un ulteriore illecito che risulti essere stato commesso con la medesima azione con la quale è stato integrato quello già giudicato” (v. Cass. 21 marzo 2013 n. 18376, Cuffaro).

Ciò poiché “il principio del ne bis in idem impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato, ma non di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato, dovendo la vicenda criminosa essere valutata alla luce di tutte le sue implicazioni penali” (v. Cass. 29 gennaio 2014 n. 12943, Bausone), e ciò “poiché all'unicità di un determinato fatto storico può far riscontro una pluralità di eventi giuridici (come si

verifica nell'ipotesi di concorso formale di reati), il giudicato formatosi con riguardo ad uno di tali eventi non impedisce l'esercizio dell'azione penale in relazione ad un altro - inteso sempre in senso giuridico - pur scaturito da un'unica condotta” (giurisprudenza assolutamente costante ampiamente richiamata nella sentenza prima citata cui si rinvia).

Conclusione che, peraltro, non contrasta con le decisioni della Corte Europea secondo quanto osservato dalla Suprema Corte con già citata sentenza 21 marzo 2013 n. 18376, Cuffaro, secondo cui, infatti, “la soluzione alla quale perviene la giurisprudenza di legittimità (condivisa da questo Collegio) senza porsi in contrasto con i principi affermati nelle decisioni della Corte Europea, permette di ritenere legittima la prospettazione della "diversità" del fatto anche in ipotesi di concorso formale eterogeneo di reati, con la conseguenza che una persona giudicata per un reato ben può essere sottoposta ad un successivo giudizio per l'ulteriore e diverso reato contestualmente commesso con il primo”.

Entrando, allora, nel merito della questione, deve rilevarsi che Marcello Dell'Utri è stato già giudicato per il reato previsto dagli artt. 110 e 416 bis commi 1, 4 e 6 c.p. “per avere concorso nelle attività della associazione di tipo mafioso denominata “Cosa Nostra”, nonché nel perseguimento degli scopi della stessa, mettendo a disposizione della medesima associazione l'influenza ed il potere derivanti dalla sua posizione di esponente del mondo finanziario ed imprenditoriale, nonché dalle relazioni intessute nel corso della sua attività, partecipando in questo modo al mantenimento, al rafforzamento ed alla espansione della associazione medesima. E così ad esempio:

1. partecipando personalmente ad incontri con esponenti anche di vertice di Cosa Nostra, nel corso dei quali venivano discusse condotte funzionali agli interessi della organizzazione;

2. intrattenendo, inoltre, rapporti continuativi con l'associazione per delinquere tramite numerosi esponenti di rilievo di detto sodalizio criminale, tra i quali, Pullarà

*Ignazio, Pullarà Giovanbattista, Di Napoli Giuseppe, Di Napoli Pietro, Ganci Raffaele, Riina Salvatore, Graviano Giuseppe;*

*3. provvedendo a ricoverare latitanti appartenenti alla detta organizzazione;*

*4. ponendo a disposizione dei suddetti esponenti di Cosa Nostra le conoscenze acquisite presso il sistema economico italiano e siciliano.*

*Così rafforzando la potenzialità criminale dell'organizzazione in quanto, tra l'altro, determinava nei capi di Cosa Nostra ed in altri suoi aderenti la consapevolezza della responsabilità di esso Dell'Utri a porre in essere (in varie forme e modi, anche mediati) condotte volte ad influenzare – a vantaggio della associazione per delinquere – individui operanti nel mondo istituzionale, imprenditoriale e finanziario. Con le aggravanti di cui ai commi 4° e 6° dell'art.416 bis c.p., trattandosi di associazione armata e finalizzata ad assumere il controllo di attività economiche finanziate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti.*

*Reato commesso in Palermo (luogo di costituzione e centro operativo dell'associazione per delinquere denominata Cosa Nostra), Milano ed altre località, dal 28.9.1982 ad oggi” (v. sentenze in atti).*

*Ma per comprendere meglio, al di là della necessariamente più generica formulazione del capo di imputazione, quali furono gli episodi specifici che furono oggetto del precedente processo e diedero luogo alla iniziale condanna pronunciata dal Tribunale (poi in parte riformata) può farsi riferimento alla elencazione contenuta nella prima sentenza della Corte di Appello che così li descrive:*

*- la “posizione assunta da Marcello Dell'Utri nei confronti di esponenti di “cosa nostra”, ai contatti diretti e personali con alcuni di essi (Bontate, Teresi, oltre a Mangano e Cinà), al ruolo ricoperto dallo stesso nell'attività di costante mediazione, con il coordinamento di Gaetano Cinà, tra quel sodalizio criminoso e gli ambienti imprenditoriali e finanziari milanesi con particolare riguardo al gruppo FININVEST”;*

*- la “funzione di “garanzia” svolta nei confronti di Silvio Berlusconi, il quale temeva che i suoi familiari fossero oggetto di sequestri di persona, adoperandosi per*

*l'assunzione di Vittorio Mangano presso la villa di Arcore dello stesso Berlusconi, quale "responsabile" ("fattore" o "soprastante") e non come mero "stalliere", pur conoscendo lo spessore delinquenziale dello stesso Mangano sin dai tempi di Palermo (ed, anzi, proprio per tale sua "qualità"), ottenendo l'avallo compiaciuto di Stefano Bontate e Girolamo Teresi, all'epoca due degli "uomini d'onore" più importanti di "cosa nostra" a Palermo";*

*- gli "ulteriori rapporti dell'imputato con "cosa nostra", favoriti, in alcuni casi, dalla fattiva opera di intermediazione di Gaetano Cinà, protrattisi per circa un trentennio nel corso del quale Marcello Dell'Utri aveva continuato l'amichevole relazione sia con il Cinà che con il Mangano, nel frattempo assunto alla guida dell'importante mandamento palermitano di Porta Nuova, palesando allo stesso una disponibilità non meramente fittizia, incontrandolo ripetutamente nel corso del tempo, consentendo, anche grazie a Cinà, che "cosa nostra" percepisse lauti guadagni a titolo estorsivo dall'azienda milanese facente capo a Silvio Berlusconi, intervenendo nei momenti di crisi tra l'organizzazione mafiosa ed il gruppo FININVEST (come nella vicenda relativa agli attentati ai magazzini della Standa di Catania e dintorni), chiedendo al Mangano ed ottenendo favori dallo stesso (come nella "vicenda Garraffa") e promettendo appoggio in campo politico e giudiziario" v. sentenza già sopra citata).*

*Nessun cenno, dunque, né nel capo di imputazione, né nella descrizione degli episodi in giudizio, alla minaccia rivolta al Governo presieduto da Silvio Berlusconi o anche soltanto – ed è ciò che più rileva – ad un ruolo di intermediario svolto da Dell'Utri tra "cosa nostra" e Silvio Berlusconi nella sua funzione di Capo del Governo destinatario di una minaccia.*

*Ma a prescindere da ciò, va, altresì, osservato che, al più, tra il reato già giudicato e quello qui in giudizio v'è il rapporto che può sussistere tra reato associativo e reato-fine della condotta associativa.*

*Ora, il principio del ne bis in idem impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato, ma non gli*

*preclude di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo liberamente ai fini della prova di un diverso reato.*

*Così, ad esempio, “nel caso di procedimento per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e di separato procedimento per i reati fine realizzati, non sussiste la preclusione del “ne bis in idem” ricorrendo l'ipotesi del concorso materiale di reati, perché per il primo la condotta necessaria e sufficiente sta nella prestazione della propria adesione alla organizzazione già costituita, mentre per i secondi la condotta necessaria è quella tipica, fissata nella fattispecie criminosa” (v. Cass. 20 novembre 2014 n. 52645, Montalbano).*

*Tale ultimo principio, peraltro, è stato affermato dalla Suprema Corte proprio in una ipotesi di concorso esterno all'associazione mafiosa precisando che “il contributo arrecato al rafforzamento del sodalizio criminoso dal concorrente esterno può essere certamente realizzato attraverso la realizzazione di un delitto fine dell'associazione, ma ciò, altrettanto certamente, non può comportare che il soggetto non debba anche rispondere del suddetto delitto fine” (v. sentenza citata).*

*Si vuole dire, in altre parole, che, se ai fini del divieto del secondo processo deve esservi identità del fatto in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento e nesso di causalità), nel caso di procedimento per delitto associativo e di separato procedimento per reati fine realizzati, non può ravvisarsi la preclusione del ne bis in idem, ma piuttosto l'ipotesi del concorso materiale di reati perché per il primo la condotta necessaria e sufficiente sta nella prestazione della propria adesione alla organizzazione già costituita o, nel caso di concorso esterno, nell'apporto fornito al suo rafforzamento, mentre per i secondi la condotta necessaria è quella tipica fissata nelle rispettive fattispecie criminose.*

*Se così è, allora, come già detto, il giudicato formatosi con riguardo ad un evento non può impedire l'esercizio dell'azione penale in relazione ad un altro – inteso sempre in senso giuridico – seppure scaturito da un'unica condotta, trattandosi di reati autonomi con diverse obiettività giuridiche e senza alcun rapporto di incompatibilità logico-strutturale.*



*Anzi, la Corte Costituzionale ha avvertito che, se il giudizio sulla medesimezza del fatto viene ricondotto nei termini non ristretti alla sola azione od omissione ma estesi sino alla modificazione della realtà materiale a queste conseguenti, allora non v'è ragione di ritenere che possa applicarsi il divieto di bis in idem per il solo fatto che più reati concorrano formalmente e siano perciò commessi con un'unica azione od omissione (v. Corte Costituzionale 31 maggio 2016 n. 200).*

*Per tale ragione la Corte Costituzionale ha precisato che l'esistenza o meno di un concorso formale tra i reati oggetto della res iudicata e della res iudicanda costituisce un fattore ininfluenza ai fini dell'applicazione dell'art. 649 c.p.p. e che l'ininfluenza gioca in entrambe le direzioni, nel senso che è permesso, ma non è prescritto al giudice di escludere la medesimezza del fatto ove i reati siano stati eseguiti in concorso formale (v. sentenza citata, che, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'imputato Dell'Utri in sede di discussione all'udienza del 23 marzo 2018, non ha affermato il divieto di bis in idem in tutti i casi di concorso formale).*

*Ciò perché, appunto, la medesimezza del fatto non può affermarsi basandosi sulla sola azione od omissione contestate e giudicate precedentemente eventualmente coincidenti con quelle del nuovo processo, ma soltanto se v'è totale coincidenza della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico, tanto che, dovendosi riconoscere la diversità dei fatti in presenza di un nuovo evento in senso storico, la Corte Costituzionale ha ritenuto ben possibile, nel caso posto alla sua attenzione, procedere ad un nuovo giudizio per la morte o la lesione dell'integrità fisica di una persona non considerata nel precedente giudizio benché derivate dall'unica condotta già giudicata (v. ancora sentenza citata).*

*Ciò detto, se, come sembra non possa dubitarsi, sarebbe stato possibile contestare in un unico processo tanto il reato di concorso esterno nell'associazione mafiosa, quanto il reato di concorso nella minaccia rivolta dai vertici di "cosa nostra" nei confronti del Governo Berlusconi, non può esservi l'idem factum nel senso impeditivo ex art. 649 c.p.p. ed il solo mancato coordinamento nel tempo dei due diversi processi nei quali, invece, si è proceduto non può di per sé determinare l'insorgenza del divieto*

*del secondo giudizio, dal momento che, come già osservato per l'analoga posizione dell'imputato Mori, nessuna norma, neppure costituzionale e sovranazionale, impone che si proceda per tutti i reati nello stesso processo, né tanto meno richiede la contemporaneità dei diversi processi seppur eventualmente connessi, che, per fattori occasionali, possono ciascuno avere tempi non conciliabili nella definizione delle diverse vicende procedurali.*

*Se non v'è medesimezza del fatto, come in effetti non v'è nel caso in esame ove questo sia riguardato, non con riferimento alla sola azione od omissione dell'agente, ma anche con riferimento agli elementi diversi ed ulteriori che lo caratterizzano sotto il profilo del nesso causale e soprattutto, sotto il profilo dell'evento in senso storico inteso come modificazione della realtà prodotta dalla condotta dell'agente, e se, nel contempo, non v'è alcuna incompatibilità strutturale nel senso sopra pure ricordato certamente da escludersi tra la fattispecie del concorso esterno associativo e del concorso nel reato fine della minaccia al Governo realizzata dai vertici mafiosi, non sussiste alcun ostacolo al rinnovo dell'esercizio dell'azione penale ancorché si possa versare in un'ipotesi di concorso formale di reati e cioè di una condotta che abbia dato luogo ad una pluralità di illeciti penali.*

*Tale conclusione, infatti, secondo la Corte Costituzionale (v. sentenza prima ricordata), non contrasta né con la Costituzione né con lo stato attuale della giurisprudenza europea.*

*D'altra parte, anche in concreto, la diversità del fatto emerge dallo stesso oggetto del pregresso processo che, per la parte che qui riguarda, è consistito, come asserito e, quindi, riconosciuto dalla medesima difesa dell'imputato Dell'Utri, che, infatti, sul punto, ha molto e lungamente insistito (v. trascrizione della discussione all'udienza del 23 marzo 2018), nel c.d. "patto politico-mafioso" che, secondo la contestazione, era intervenuto nella fase antecedente alle elezioni politiche del marzo 1994 (v. sentenza della prima Corte di Appello sopra citata che ha affermato l'insussistenza di tale "patto politico-mafioso" integrante la condotta di concorso eventuale nel reato di*

*cui all'art. 416 bis c.p. ed ha, pertanto, assolto l'imputato Dell'Utri dalle condotte contestate come commesse successivamente al 1992).*

*Ora, tale "fatto" così individuato ed indicato dalla stessa difesa dell'imputato Dell'Utri, non coincide, neppure temporalmente, con l'oggetto del presente processo consistente, invece, nella minaccia al Governo consumatasi dopo l'insediamento di Silvio Berlusconi come Presidente del Consiglio nel maggio 1994 a mezzo di un'intermediazione di Dell'Utri, che non è legata in alcun modo, neppure concettualmente, al "patto politico-mafioso" (negato, come detto, dalla sentenza definitiva di assoluzione), né da questo necessariamente dipendente, ma piuttosto discende dall'analoga intermediazione che era stata già utilizzata dai mafiosi anche ben antecedentemente al detto ipotizzato "patto politico-mafioso" e per ragioni del tutto diverse e distinte (v. sentenze irrevocabili in atti prima richiamate).*

*Deve, pertanto, escludersi che nella fattispecie sia ravvisabile l'ipotesi del divieto di bis in idem sancito dall'art. 649 c.p. ...".*

Se, dunque, non residuano dubbi sulla piena e legittima procedibilità dell'azione penale nei confronti di DELL'UTRI Marcello (quanto al BAGARELLA l'analoga questione ex art. 649 c.p.p. è stata anche questa già in precedenza affrontata e risolta), occorre adesso entrare nel merito delle dichiarazioni del CUCUZZA e dei relativi riscontri, ossia su degli elementi probatori che possono essere rivalutati in questa sede a prescindere dalle valutazioni già espresse nel precedente procedimento penale definito nei confronti di DELL'UTRI.

### **10.5.- Le dichiarazioni di Salvatore CUCUZZA**

Nell'analizzare le dichiarazioni di Salvatore CUCUZZA è doveroso ricordare come questo collaboratore di giustizia ha rappresentato una fonte di grande rilievo per il ruolo ricoperto nella stessa "famiglia" e nello stesso "mandamento" mafiosi di cui anche Vittorio MANGANO faceva parte tanto che, appena CUCUZZA fu scarcerato, sebbene BAGARELLA e BRUSCA non vollero togliere la guida del mandamento di Porta Nuova nel frattempo affidata al MANGANO perché questi era utile (come visto) per i

suoi contatti con DELL'UTRI, gli affiancarono, tuttavia, lo stesso CUCUZZA per la maggiore autorevolezza ed il sicuro prestigio di cui questi godeva tra i sodali.

Forte di queste conoscenze, derivanti dal suo ruolo all'interno del sodalizio mafioso, il collaboratore di giustizia CUCUZZA ha raccontato essenzialmente di due episodi che adesso interessano maggiormente.

#### **10.5.1.- L'incontro tra giugno e luglio 1994**

Secondo le dichiarazioni di CUCUZZA nel giugno - luglio 1994 DELL'UTRI ebbe a riferire a MANGANO "in anteprima" di una imminente modifica legislativa in materia di arresti per gli indagati di mafia (v. dich. del 14 aprile 1998: *...Per quanto riguardava il 416 bis, per quanto riguarda l'arresto sul 416 bis c'era stata una piccola modifica...*) che senza clamore, o per meglio dire nascostamente tanto che neppure successivamente fu rilevata a differenza di quella concernente l'art. 335 c.p.p. (v. testimonianza Maroni), sarebbe stata inserita nel testo di un decreto legge che di lì a poco sarebbe stato approvato dal Consiglio dei Ministri del Governo presieduto da BERLUSCONI.

Si tratta, come evidenziato nella Parte Quarta, Capitolo 2, paragrafo 2.14.1 e Capitolo 4, paragrafo 4.4, della sentenza di primo grado, di un riscontro "assolutamente eccezionale", che non può essere "... minimamente inficiato dal fatto, richiamato dalla difesa dell'imputato Dell'Utri, che di quella modifica legislativa Brusca nulla abbia rife rito, dal momento che si trattava di un dettaglio tecnico che certamente sfuggiva alla comprensione del medesimo Brusca, la cui attenzione era, d'altra parte, concentrata sulla più rilevante e, per i mafiosi, più importante richiesta concernente il regime del 41 bis di cui il medesimo Brusca, infatti, ha espressamente parlato a proposito dell'incarico affidato a Mangano."

Questa Corte condivide simili considerazioni tanto più che CUCUZZA ha riferito che non soltanto MANGANO ebbe a raccontargli dei contatti che aveva riallacciato a Como con DELL'UTRI mentre lo stesso CUCUZZA era detenuto, ma che MANGANO, altresì, in due diverse occasioni ebbe a riportare notizie apprese da

DELL'UTRI, riguardo ad iniziative legislative dirette ad assecondare alcune delle richieste avanzate dai mafiosi, sempre per il tramite di MANGANO, durante la precedente campagna elettorale.

Ma tornando alla prima iniziativa riferita dal MANGANO “in anteprima” a BAGARELLA (v. dich. Cucuzza: “...quando Mangano anticipa quel pacchetto, naturalmente lo anticipa prima, cioè io lo so dopo, quando me ne parlano, perché per me non è una novità, perché l'ho letto sul giornale il perché non è passato, Maroni non l'ha firmato, l'ha firmato, è stato ingannato oppure no. Però quando Mangano porta queste novità, le porta come in anteprima. Biondi farà un pacchetto, ci saranno cose per noi, quindi...e questo rapporto ce l'ha con Bagarella e Brusca, perché io non ci sono...”), la stessa ha riguardato il decreto legge 14 luglio 1994 n. 440 e, quindi, come pure si ricava dalle dichiarazioni di CUCUZZA, va collocata nel periodo della scarcerazione di quest'ultimo e, quindi, tra la fine di giugno e l'inizio di luglio 1994 (v. dich. Cucuzza: “io ricordo il fatto specifico di quelle modifiche lui ne parlò prima o comunque immediatamente dopo che io uscissi, quando io non avevo ancora il mandamento in mano...”).

Ebbene, su tale primo episodio raccontato dal CUCUZZA la sentenza di primo grado ha posto l'accento sul fatto che è stato acquisito un importantissimo riscontro (anzi, etichettato come “straordinario riscontro”) “... autosufficiente per confermare l'assoluta veridicità della propalazione del Cucuzza medesimo”.

Per giungere a tale conclusione si è fatto riferimento alla testimonianza di Roberto MARONI, all'epoca Ministro dell'Interno nel Governo presieduto da Silvio BERLUSCONI, il quale ha riferito un episodio che ebbe a verificarsi già nei mesi immediatamente successivi all'insediamento del nuovo Governo.

Si tratta del tentativo di inserire in un decreto legge approvato il 14 luglio 1994, senza che egli, allora Ministro dell'Interno, ne fosse informato, una modifica legislativa che avrebbe potuto vanificare molte indagini in tema di criminalità mafiosa, obbligando gli Uffici delle Procure della Repubblica, ove richiesti, a comunicare

l'iscrizione nell'apposito registro ex art. 335 c.p.p. anche agli indagati per reati di mafia.

MARONI nella sua deposizione ha ben ricostruito quegli accadimenti, raccontando come, senza alcuna palese esplicitazione, fu portato al Consiglio dei Ministri un testo, contenente quella norma, diverso rispetto a quello prima rimesso all'esame dei suoi Uffici nel quale la medesima norma non v'era. Da ciò la reazione dello stesso Ministro MARONI sia con una pubblica forte denuncia in un'intervista televisiva (ascoltata in aula nel corso del dibattimento di primo grado), sia con la richiesta al proprio gruppo parlamentare di non votare la legge di conversione del decreto legge, che, pertanto, fu lasciato decadere.

All'esito della deposizione, sull'accordo delle parti, il testo del citato decreto legge del 14 luglio 1994 n. 440, oggetto delle dichiarazioni del teste MARONI, è stato acquisito agli atti del fascicolo del dibattimento a riscontro della testimonianza appena riferita e, dall'esame di tale testo di legge, si ricava che effettivamente l'art. 9 del decreto legge modificava l'art. 335 del codice di procedura penale, eliminando, in particolare, l'esclusione di alcuni reati (tra i quali quello di cui all'art. 416 bis c.p.) dalla previsione della comunicazione a richiesta.

La difesa dell'imputato Dell'Utri ha molto insistito, sia nel giudizio di primo grado sia in questo svolto in appello, sul senso e sulla legittimità di tale modifica dell'art. 335 c.p.p. subdolamente inserita da una c.d. "manina" col fine di escludere che la stessa possa essere stata frutto di una qualsiasi coartazione subita dal Governo.

Ma ciò che la sentenza di primo grado ha sottolineato con forza, con valutazioni sul punto insuperabili, è che la notizia che CUCUZZA ha ottenuto in anteprima dal MANGANO non è riferita a questa vicenda dell'avviso da dare anche sulle indagini di mafia, bensì una apparentemente più "piccola modifica" ed ancora più nascosta modifica che riguardava la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione mafiosa (v. dich. Cucuzza del 14 aprile 1998: "...*Per quanto riguardava il 416 bis, per quanto riguarda l'arresto sul 416 bis c'era stata una piccola modifica...*").

È stato effettivamente riscontrato che tra le pieghe nascoste (tanto che allora, a differenza della modifica poi denunciata da MARONI, non fu rilevata neppure dal Procuratore della Repubblica CASELLI col quale il primo si consultò) del decreto 14 luglio 1994 n. 440, v'era anche una "piccola modifica" dell'art. 275 c.p.p. nella parte in cui stabiliva che per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. dovesse essere sempre applicata la misura della custodia cautelare in carcere salvo che non fossero acquisiti elementi tali da escludere la sussistenza delle esigenze cautelari. Si trattava, in sostanza, di quella presunzione di legge che, di fatto, imponeva il carcere per gli indagati di mafia arrestati.

Sul punto è bene rifarsi a quanto riportato nella sentenza di primo grado:

*“L'art. 2 del decreto legge 14 luglio 1994 n. 440, infatti, modificava il terzo comma dell'art. 275 c.p.p. concernente i criteri di scelta delle misure cautelari e nella parte relativa all'applicazione della misura della coercitiva della custodia cautelare in carcere (anche) per il reato previsto dall'art. 416 bis non riproduceva più le parole “salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari” (ben evidenziate col colore blu nel prospetto delle modifiche all'art. 275 comma 3 c.p.p. allegato dalla difesa dell'imputato Dell'Utri), ma si limitava a stabilire che la custodia in carcere fosse applicata “a meno che le esigenze cautelari non possano essere soddisfatte con altre misure” (parole ben evidenziate in questo caso col colore verde nel medesimo prospetto delle modifiche all'art. 275 comma 3 c.p.p. allegato dalla difesa dell'imputato Dell'Utri).*

*Dunque, giusta o eccessiva che fosse l'allora vigente previsione normativa (sulla quale anche in questo caso la difesa dell'imputato Dell'Utri ha lungamente e dottamente disquisito senza, però, cogliere il nocciolo della questione qui rilevante per il solo fine del riscontro alle dichiarazioni di Cucuzza, non essendo necessario, ai fini della configurazione del reato di minaccia, che questa abbia prodotto l'effetto dell'intimidimento del destinatario: giurisprudenza costante, da ultimo v. Cass. 18 gennaio 2018 n. 5454), con quella modifica, si eliminava la presunzione (pressoché insuperabile) di sussistenza delle esigenze cautelari comportanti l'applicazione della*

*custodia in carcere per gli indagati per mafia e, di fatto, si consentiva a questi ultimi di accedere molto più facilmente agli arresti domiciliari fino ad allora sostanzialmente loro preclusi.”.*

Sulla scorta di queste e delle altre riflessioni illustrate al riguardo dalla Corte di Assise si è ritenuto che Salvatore CUCUZZA abbia appreso da Vittorio MANGANO, non di quella modifica legislativa che diede luogo alla polemica ed all'intervento del Ministro dell'Interno MARONI, con ampio clamore mediatico dell'epoca, bensì all'altra ed ancora più subdola modifica legislativa direttamente riguardante anche il reato di cui all'art. 416 bis c.p.; una notizia, quest'ultima, mai pubblicizzata e che, anche per la sua tecnicità, non era ricavabile dalla lettura dei giornali tanto che, come fatto notare con la sentenza di primo grado “... sarà, sia pure in forma appena diversa, riproposta in un successivo disegno di legge a differenza dell'altra modifica dell'art. 335 c.p.p., che, per la risonanza che aveva avuto e per le polemiche che ne erano derivate, non sarebbe stata, invece, più riproposta in tale disegno di legge”.

Appunto seguendo queste coordinate esegetiche la decisione ha attribuito a tale fatto il valore di “straordinario riscontro” a validazione del narrato del CUCUZZA “... su quanto ebbe a suo tempo a dirgli Vittorio Mangano e, nel contempo, della provenienza di quella informazione privilegiata, non certo alla portata né del Cucuzza, né dello stesso Mangano, dalla fonte indicata da quest'ultimo (prima a Bagarella e successivamente a Cucuzza) nella persona di Marcello Dell'Utri, con il quale, come è stato ampiamente provato (tanto nel pregresso che nel presente processo), intratteneva rapporti diretti.”.

Come anticipato questa Corte condivide tale ricostruzione, tuttavia non ritenendo che la valenza di tale pur “straordinario riscontro” possa essere dilatata fino ad asseverare anche l'interlocuzione finale di DELL'UTRI con BERLUSCONI in qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri e soprattutto quale destinatario del reato aggravato di cui all'art. 338 c.p..

Ma proseguendo la disamina del contenuto della sentenza di primo grado nella stessa è stato valorizzato un ulteriore riscontro costituito dalle dichiarazioni di Giusto



DI NATALE, ritenuto dalla portata individualizzante nell'indicazione del DELL'UTRI come fonte del MANGANO.

Si tratta di un argomento che è già stato ripreso anche in questa motivazione a riscontro (indiretto) delle propalazioni del BRUSCA e del suo incarico conferito, su *input* anche di BAGARELLA, a Vittorio MANGANO per contattare DELL'UTRI, ma è chiaro che le dichiarazioni del DI NATALE assumano una valenza di più specifica pregnanza in riferimento ai fatti adesso in esame, cioè riferiti a quanto occorso dopo l'insediamento del governo BERLUSCONI.

La sentenza ha collocato i fatti narrati dal DI NATALE “... *all'inizio dell'estate o, comunque, nell'estate del 1994 (v. dich. Di Natale: “siamo o in estate o poco prima dell'estate del 1994... ..il periodo è quello, è quello, sì... .. Dell'estate del 1994, sì, sì, estate 94, si..”)*, esattamente quando GUASTELLA tornò euforico da un incontro con il genero di Vittorio MANGANO riferendo, prima a BAGARELLA e poi allo stesso DI NATALE, di essere stato informato che MANGANO aveva ricevuto da DELL'UTRI (v. dich. Di Natale citate: “*Diceva che aveva parlato con Marcello Dell'Utri*”) assicurazioni che a breve vi sarebbero stati alcuni interventi legislativi a loro favore (v. ancora dich. Di Natale: “*È ritornato euforico dicendo che le cose si stavano mettendo benissimo in quanto aveva avuto assicurazioni da Vittorio Mangano che si sarebbe messo mani all'articolo 192 e avrebbero modificato la Legge sui collaboratori di giustizia... ..Sì, sì, c'era pure Bagarella in quella circostanza, c'era... Poi si sono appartati anche tra di loro, ma era venuto contentissimo che la situazione si stava sistemando... ..a me lo racconta lui successivamente... ..parecchie cose me le raccontava dopo, anche perché non si può parlare di queste cose se non si è autorizzati... ..Ora ricordarmi le parole precise onestamente, dopo tutti questi anni non glielo saprei dire. Però il concetto era quello che si sarebbe messa mani alla legge dei collaboratori e che avrebbero modificato la Legge, tutto qua*”).

Sempre al riguardo così è dato leggere nella sentenza di primo grado:

“*Ora, al di là della diversità del promesso intervento legislativo indicato dal Di Natale che, d'altra parte, pure può essere stato oggetto del colloquio di Mangano con*

*Dell'Utri insieme all'altro poi dal primo raccontato a Cucuzza dopo qualche tempo quando era emersa la vicenda del decreto legge 14 luglio 1994 n. 440 che confermava i "buoni" propositi di Dell'Utri su quella norma concernente "l'arresto sul 416 bis" (v. dich. Cucuzza), ma non anche sulle altre concernenti "l'articolo 192" e "la Legge sui collaboratori di giustizia" (v. dich. Di Natale) più all'attenzione dei mafiosi per i più ampi effetti favorevoli che per essi ne sarebbero derivati, appare evidente come tale episodio confermi pienamente che, nel medesimo periodo indicato da Cucuzza, pervenne notizia a Bagarella (tramite uno dei soggetti a lui in quel periodo più vicini, il Guastella) che Mangano aveva ricevuto direttamente da Dell'Utri (v. ancora dich. Di Natale già citate: "Diceva che aveva parlato con Marcello Dell'Utri") assicurazioni riguardo ad interventi legislativi di interesse dei mafiosi.*

*D'altra parte, non è secondario rilevare che le dichiarazioni di Di Natale, già in un primo momento ritenute utili nel pregresso processo a carico di Dell'Utri per riscontrare quelle di Cucuzza, poi furono accantonate al detto fine per difetto di coincidenza temporale, dal momento che si ritenne, per l'equivoco di cui si è già ampiamente detto, che Cucuzza si fosse riferito soltanto ad incontri tra Mangano e Dell'Utri avvenuti alla fine del 1993 e non anche nel 1994 nel periodo indicato da Di Natale (v. sentenze acquisite agli atti).*

*Ma una volta chiarito in questa sede, grazie alle ulteriori e più ampie acquisizioni probatorie, il predetto equivoco (v. precedente Capitolo 2, paragrafo 2.14.1) e collocato l'incontro in questione tra Mangano e Dell'Utri nel periodo tra la fine di giugno e l'inizio di luglio 1994, le dichiarazioni di Di Natale riacquistano pienamente il loro valore di riscontro alle propalazioni del Cucuzza."*

Se, dunque, la Corte di Assise ha insistito sulla valenza delle dichiarazioni del DI NATALE a riscontro di quelle del CUCUZZA, ancora una volta va osservato che neppure il DI NATALE ha potuto riferire quale fosse la fonte originaria di quelle anticipazioni, ovvero se provenissero da BERLUSCONI.

La difesa, al fine di screditare *tout court* la valenza della ricostruzione operata dal primo giudice, ha evidenziato che Salvatore CUCUZZA in sede dibattimentale il 14

aprile 1998, nel processo a carico del DELL'UTRI per concorso esterno, nell'unico esame reso nel contraddittorio prima del decesso dello stesso CUCUZZA, aveva negato in modo reiterato gli incontri tra Marcello DELL'UTRI e Vittorio MANGANO dopo giugno del 1994 e ciò in quanto CUCUZZA ha riferito più volte di non essere a conoscenza di interlocuzioni tra MANGANO e DELL'UTRI avvenute successivamente alla sua scarcerazione del 29 giugno di quell'anno.

Si reputa che l'interpretazione offerta dalla Corte di Assise in questo processo sia immune da vizi dal momento che, malgrado il CUCUZZA si sia ancorato ad un ricordo sul punto erroneo quanto alla datazione degli incontri MANGANO/DELL'UTRI, è evidente che lo stesso, riferendosi ad iniziative legislative di quel tipo, non poteva in effetti che esporre del più volte citato decreto legge 14 luglio 1994 n. 440 e ciò per la modifica che tale decreto prevedeva specificatamente in materia di misure cautelari per la criminalità organizzata di stampo mafioso.

Se, pertanto, deve essere disattesa l'impostazione difensiva che ipotizza che il CUCUZZA non abbia ricevuto alcuna notizia da MANGANO, ma si sia limitato a riferire *ex post* – in maniera peraltro confusa, generica ed atecnica – quello che aveva appreso dai giornali o dalla televisione e cioè la “polemica” innescata da MARONI e la mancata “*approvazione del decreto*”, “condendo” il tutto con le proprie personali considerazioni, va tuttavia ribadito che la conoscenza in anteprima di questa modifica normativa da parte di MANGANO per tramite di DELL'UTRI non esaurisce (tutt'altro) la tematica della consumazione del reato in danno del Presidente BERLUSCONI; si tratta di un antecedente causale che necessita, invero, della successiva condotta di minaccia in danno del Governo.

Ma tornando ai contatti MANGANO/DELL'UTRI la difesa ha decisamente stigmatizzato l'assenza di riscontri alle dichiarazioni di Salvatore CUCUZZA negli accertamenti della DIA di Palermo poiché non sono state effettuate verifiche circa la presenza di MANGANO a Como né è stata acquisita alcuna evidenza documentale che provasse, come riferito da CUCUZZA, la disponibilità di MANGANO di un ufficio a Como né sono state effettuate indagini per identificare l'imprenditore che – sempre

secondo quanto riferito dal collaboratore – avrebbe concesso a MANGANO la disponibilità di tale ufficio.

A queste obiezioni deve essere replicato puntualizzando che il fatto stesso che CUCUZZA abbia riferito di aver appreso di incontri a Como e non genericamente a Milano, città che nell'immaginario collettivo di chi abitava in Sicilia poteva essere associata a BERLUSCONI ed anche a DELL'UTRI, offre già un primo indice di conferma anche perché davvero non si comprende in base a quale percorso conoscitivo, diverso da quello della comunicazione fattane dal MANGANO, il CUCUZZA abbia potuto sapere che DELL'UTRI avesse effettivamente una residenza a Como.

Del resto, come pure fatto notare dalla difesa del DELL'UTRI, nessuno dei collaboratori escussi, diversi dal CANNELLA, ha fatto cenno a incontri tra MANGANO e DELL'UTRI a Como ciò che valorizza ancor più la valenza delle propalazioni del CUCUZZA che ha appreso di questa sede degli incontri evidentemente parlando con il MANGANO.

Sempre in proposito appare irrilevante il fatto che l'Ufficiale della DIA di Palermo, Salvatore ZUMMO, abbia escluso l'esistenza di documenti che confermino che il DELL'UTRI – come riferito da MANGANO a CUCUZZA – abbia effettuato viaggi in elicottero verso la propria residenza di Como, poiché tale carenza può trovare molteplici fattori non ultimo quello legata ad una documentazione carente sul punto.

In conclusione, si ritiene, che all'esito dell'istruttoria, siano emersi degli elementi in grado di confermare il racconto di CUCUZZA con specifico riferimento a questo contatto collocabile nell'estate del 1994 tra MANGANO e DELL'UTRI e nel quale il MANGANO ha appreso, in assoluta anteprima, della modifica del regime processuale dell'arresto per il reato di cui all'art. 416 bis c.p..

#### **10.5.2.- L'incontro del dicembre 1994**

Il secondo rilevante episodio riferito da CUCUZZA si colloca nel dicembre 1994 ed è relativo al viaggio effettuato da MANGANO nuovamente a Como ed alla notizia che questi riportò al suo ritorno in Sicilia, per averla appresa sempre da DELL'UTRI,

che nel successivo mese di gennaio sarebbe stato approvato un pacchetto di riforme legislative comprendente alcuni interventi attesi anche dai mafiosi (v. dich. Cucuzza del 14 aprile 1998, peraltro, sostanzialmente confermativo di quelle precedentemente rese nel 1997 e, per quel che risulta dalla sentenza della Corte di Appello del 29 giugno 2010 in atti, anche di quelle già rese addirittura il 23 ottobre 1996 subito dopo la definitiva decisione di collaborare con la Giustizia: *“Cioè lui mi raccontò che prima del Natale dell’84 si incontrò a Como con Dell’Utri e che questi promise di presentare nel gennaio, parliamo del ’95, delle proposte molto favorevoli per la giustizia, una modifica del 41 bis, uno sbarramento per gli arresti per quanto riguarda il 416 bis, insomma di fare qualche cosa per la giustizia”*).

In proposito la Corte di Assise ha evidenziato che dal racconto del CUCUZZA risulta che il MANGANO, su sollecitazione del DELL’UTRI, aveva esortato a non commettere delitti eclatanti in quel periodo che avrebbero potuto pregiudicare quelle iniziative legislative che erano in cantiere (v. ancora dich. Cucuzza citate: *“..mi disse pure che Dell’Utri gli aveva detto che nell’attesa di questa presentazione di nuove proposte di stare calmi, quindi se succedeva un sequestro di persona di una portata importante sicuramente non sarebbe stato favorevole politicamente quella presentazione di nuove proposte e quindi era consigliabile non fare niente e ne parlai pure con Bagarella il quale è stato molto favorevole a questo”*).

Anche per tale episodio è individuabile, per come lo ha già ricostruito la decisione di primo grado, un importante riscontro che conferma la veridicità del narrato del CUCUZZA così come assevera il fatto che la fonte del MANGANO fosse effettivamente DELL’UTRI.

Ma prima di approfondire questo aspetto della vicenda è bene sgombrare il campo da quel giudizio di “poca plausibilità” legato alla tempistica dei fatti formulato dalla Corte di Appello di Palermo nella sentenza del 29 giugno 2010 e ripreso, a gran voce, dalla difesa DELL’UTRI anche in questo processo di appello.

In quella sentenza, infatti, si sosteneva che il racconto del CUCUZZA (che, è bene ricordare, era stato sempre coerentemente e costantemente ripetuto verosimilmente sin

dall'ottobre 1996 ma certamente – perché risulta dal verbale acquisito in questa sede – dal 7 maggio 1997 quando ancora i temi oggetto del presente processo non avevano avuta alcuna risonanza mediatica) sarebbe “... *poco plausibile in quanto Silvio Berlusconi stava per rassegnare le proprie dimissioni e il Governo si era dimesso il 21 dicembre 1994*” ed “*era dunque illogico e non credibile che Dell’Utri avesse garantito nel gennaio 1995 iniziative legislative a vantaggio di cosa nostra*”.

A questa esegesi si contrappone, in termini decisamente più convincenti alla luce del riscontro di cui a breve si dirà (che conferma la veridicità del racconto medesimo), quanto osservato dal giudice di prime cure di questo processo essendo del tutto ovvio che “... *se Cucuzza avesse voluto falsamente coinvolgere Mangano e Dell’Utri, non si sarebbe esposto con un racconto “poco plausibile” e, quindi, senza l’apporto di elementi di prova che in quel momento non v’erano e non vennero indicati dal collaborante, almeno apparentemente non credibile, né tanto meno avrebbe successivamente insistito nel prosiegua nel ribadire quel racconto a prima vista inconciliabile con le conoscenze generali della situazione politica del tempo.*”.

Appunto riferendosi alla conferma rinvenuta dopo molti anni dalle dichiarazioni del predetto CUCUZZA (tanto che, per la sua tardività, non fu possibile acquisirla neppure nel primo processo di appello nel corso del quale era stata reperita: v. sentenza della Corte di Appello del 29 giugno 2010 che richiama le ordinanze di rigetto del 28 gennaio 2008 e dell’8 gennaio 2010) si è fatto riferimento a quanto acquisito nel presente processo di primo grado, all’udienza del 14 dicembre 2017:

“*Ci si intende riferire alla documentazione relativa ad alcuni lanci dell’agenzia ANSA concernenti l’iniziativa di Forza Italia, partito politico fondato da Silvio Berlusconi con un rilevante apporto operativo di Marcello Dell’Utri, per la presentazione ed approvazione di un progetto di legge contenente, come si vedrà meglio nel prosiegua, anche alcune modifiche alle norme in materia di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere (ma qui può anticiparsi che alla difesa di Dell’Utri, che ha criticato la sola acquisizione da parte del P.M. dei predetti documenti anziché dei resoconti dei lavori preparatori della Commissione*

*Parlamentare Giustizia della Camera, dilungandosi, quindi, ampiamente, con una altrettanto dotta disquisizione, sulle competenze e sui lavori della detta Commissione, sulla confluenza dei vari progetti di legge, alcuni dei quali introdotti dalle forze di opposizione della sinistra, e sul risultato di sintesi del disegno di legge esitato che raccoglieva anche alcune proposte di queste ultime analiticamente esaminate, è sfuggito anche in questo caso l'aspetto di maggiore rilevanza, che non è costituito tanto dal contenuto delle modifiche legislative che potrebbero anche non essere effetto dell'azione intimidatoria dei mafiosi, quanto il dato temporale che riscontra pienamente le propalazioni del Cucuzza e consente di superare le ragioni che condussero, invece, la prima Corte di Appello del pregresso processo nei confronti di Dell'Utri a disattenderle).*

*Tra i predetti lanci di agenzia, v'è, in particolare, infatti, il lancio dell'Agenzia ANSA del 20 dicembre 1994, con il quale si dava notizia della definizione da parte della competente Commissione Parlamentare del testo di legge in questione e del fatto che tale testo sarebbe stato, pertanto, approvato alla "ripresa dei lavori" parlamentari e, quindi, appunto, dopo la pausa natalizia, nel successivo mese di gennaio 1995.*

*In tale documento, acquisito, come detto, all'udienza del 14 dicembre 2017, infatti, si legge: "La Commissione giustizia della Camera ha definito, in sede redigente, il testo della riforma della custodia cautelare, che dovrà essere approvato dall'aula alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa natalizia".*

Se quella riportata è lo stralcio della motivazione che si occupa, con meticolosità ed incisività, di questo argomento, va dato conto del fatto che con questa stessa decisione è stato posto in evidenza che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, in realtà le dimissioni del Presidente del Consiglio BERLUSCONI, alle quali si fa riferimento nella predetta sentenza della Corte di Appello, seppure intervenute al culmine di un periodo di tensione tra le forze politiche che componevano il Governo, maturarono improvvisamente soltanto il 22 dicembre 1994.

A conferma di questa conclusione la sentenza di primo grado ha tra l'altro evidenziato che le dimissioni "... non furono formalizzate o almeno annunciate

*neppure nell'ultima appena precedente seduta alla Camera dei Deputati, fatto che già, di per sé non consentirebbe di escludere che, nei molti giorni di dicembre che precedettero tale data o anche soltanto ancora nell'ultima settimana precedente, Dell'Utri potesse avere dato a Mangano quelle assicurazioni sull'approvazione delle modifiche legislative da effettuarsi nel successivo mese di gennaio 1995.”.*

In definitiva da questi elementi, che prescindono dal fatto che di lì a poco BERLUSCONI, per contrasti interni alla coalizione governativa, si sarebbe dimesso, si è ritenuto provato (e così effettivamente è provato) che effettivamente DELL'UTRI abbia ricevuto, ancora una volta in anteprima, una notizia riservata sugli imminenti progetti normativi e che ha sollecitamente comunicato a MANGANO affinché egli, come ha fatto conversando con CUCUZZA, la trasmettesse agli uomini di “cosa nostra” per onorare il suo impegno assunto in fase preelettorale.

Un'informazione che andava data a prescindere dal fatto che il governo si avviasse verso lo scioglimento poiché questo fatto, poi effettivamente sopravvenuto, poneva semmai lo stesso DELL'UTRI nelle condizioni di potersi giustificare per il mancato adempimento della promessa, non realizzata per cause indipendenti dallo stesso DELL'UTRI.

Ancora sul punto la decisione impugnata ha insistito sulle tappe essenziali della vicenda:

*“... v'è la prova, non soltanto che, sino al 22 dicembre 1994 il Governo non “stava per rassegnare le proprie dimissioni” (v. sentenza Corte di Appello di cui sopra), ma, alla stregua del documento sopra ricordato (il lancio della Agenzia ANSA del 20 dicembre 1994), anche che, incontestabilmente, ancora sino al 20 dicembre 1994 si confidava di approvare definitivamente (quindi di trasformare in legge) nel successivo mese di gennaio 1995 il progetto di riforma legislativa voluto da Forza Italia contenente alcune delle norme che avrebbero potuto interessare anche i mafiosi.*

*Ed invero, in tale testo di legge (intitolato “Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa” ugualmente acquisito all'udienza del 14 dicembre 2017) veniva sostanzialmente*



*riproposta, sia pure in forma appena diversa, quella “piccola” modifica “per quanto riguardava il 416 bis, per quanto riguarda l’arresto sul 416 bis” (v. dichiarazioni Cucuzza) che, invano, si era tentato già di introdurre col decreto legge 14 luglio 1994 n. 440, poi decaduto per l’opposizione del Ministro Maroni e della forza politica cui questi apparteneva.*

*L’art. 4 comma 2 del predetto testo di legge che si prevedeva di approvare nel successivo mese di gennaio 1995, infatti, sostituiva il comma 3 dell’art. 275 c.p.p. stabilendo che per alcuni reati, tra i quali anche quello di cui all’art. 416 bis c.p., “è applicata la custodia cautelare in carcere... ..salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che le stesse possano essere soddisfatte con altre misure meno gravi”.*

*Dunque, anche in questo caso, si consentiva sostanzialmente la concessione degli arresti domiciliari anche agli indagati di mafia, superando la vigente previsione di legge, per la quale, in presenza di esigenze cautelari, doveva applicarsi necessariamente ai detti indagati la misura della custodia cautelare in carcere.*

*Ma forse ancor più dirompente avrebbe potuto essere l’art. 13 dello stesso testo di legge (a prescindere dalla convergenza su tale ipotesi di modifica legislativa anche da parte di altre forze politiche, perché qui, come detto, rileva, ai fini del riscontro alle propalazioni di Cucuzza, solo la promessa che Dell’Utri poté conseguentemente fare a Mangano nel dicembre 1994), che, sostituendo l’art. 304 c.p.p., eliminava, nel nuovo testo di tale norma, l’ipotesi della sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, quando si procede per i reati tra i quali anche l’art. 416 bis, nel caso di dibattimenti o giudizi abbreviati particolarmente complessi durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza.*

*Tale modifica, infatti, se introdotta, avrebbe inevitabilmente determinato la scarcerazione per decorrenza dei termini di molti esponenti mafiosi, spesso detenuti in processi particolarmente complessi per il numero di imputati e di imputazioni, tali da non consentirne, per esperienza comune, la definizione negli ordinari termini, di fase e complessivi, stabiliti.*

*Peraltro, quanto al detto testo di legge, sotto altro profilo, va evidenziato che l'art. 16, pur sostituendo ancora il comma 3 dell'art. 335 c.p.p., non riproduceva la previsione della comunicazione ai richiedenti indagati di mafia dell'iscrizione nel registro degli indagati introdotta a suo tempo col decreto legge 14 luglio 1994 n. 440 poi lasciato decadere (con buona pace, peraltro, del "diritto di difendersi provando" lungamente e ripetutamente richiamato dalla difesa dell'imputato Dell'Utri per sostenere la necessità e la non dilazionabilità di quella modifica alla luce dei principi costituzionali e sovranazionali: v. trascrizione udienza del 16 febbraio 2018 e memoria successivamente depositata) e ciò a ulteriore riprova che era stata quella la norma in tema di misure antimafia che era stata notata dal Procuratore Caselli e dal Ministro dell'Interno Maroni che aveva dato luogo all'opposizione di quest'ultimo e non già la diversa norma, invece sfuggita a quel primo esame, che avrebbe inciso sulla applicazione della misura del carcere agli indagati di mafia, così che, come detto, può ricavarsi anche da ciò una straordinaria conferma alla genuinità ed alla veridicità delle dichiarazioni di Cucuzza che a tale seconda modifica legislativa si era riferito sulla scorta di quanto rappresentatogli da Vittorio Mangano.*

*E analoghe considerazioni valgono anche per il racconto fatto da Cucuzza sin dall'ottobre 1996 (secondo quanto risulta dalla sentenza della Corte di Appello del 29 giugno 2010) e, in ogni caso, dal 7 maggio 1997 (secondo quanto risulta dal verbale acquisito agli atti di questo processo) riguardo alle notizie che Mangano ebbe a portare al ritorno da un viaggio a Milano in prossimità del Natale del 1994, non potendo neppure ipotizzarsi che il detto collaborante, dopo oltre tre anni, possa allora essersi ricordato, per fondare la sua affermazione, di un comunicato ANSA del tutto dimenticato e tralasciato, tanto da essere reperito dalla Pubblica Accusa dopo oltre dieci anni, che, nonostante l'implausibilità di quel racconto (sottolineata persino dalla Corte di Appello), riscontra, invece, pienamente il fatto che fino ai giorni immediatamente precedenti il Natale del 1994 (e cioè almeno sino al 20 dicembre 1994, data della notizia ANSA di cui si è detto, se non sino al 22 dicembre 1994, data in cui Silvio Berlusconi maturò la decisione di dimettersi da Presidente del Consiglio)*

*si prevedeva di approvare definitivamente, nel successivo mese di gennaio 1995, un disegno di legge contenente anche alcune norme di maggiore favore, rispetto ai testi previgenti, per i mafiosi.”.*

Alla stregua di queste riflessioni la sentenza ha ritenuto accertata la veridicità del racconto del CUCUZZA secondo un percorso narrativo verso il quale convergono, riscontrandolo ulteriormente, anche le dichiarazioni di Tullio CANNELLA e Pasquale DI FILIPPO.

Quanto a quest'ultimo, soggetto particolarmente vicino a BAGARELLA tanto da averne consentito l'arresto il 24 giugno 1995, ha riferito che allorché egli si era lamentato con il predetto latitante per l'assenza di concreti risultati favorevoli per i mafiosi nonostante tutti loro avessero votato compatti per Forza Italia e nonostante gli impegni presi, lo stesso BAGARELLA gli aveva risposto che in quel momento BERLUSCONI non poteva far nulla per loro a causa della situazione politica, ma che, appena possibile, li avrebbe certamente aiutati (v. dich. di Pasquale Di Filippo: *“Guardi, allora, io con Bagarella un giorno mi sono incontrato ed ero molto arrabbiato io perché ho visto soffrire mio suocero tanto nel carcere di Pianosa e anche gli altri detenuti. Io con Bagarella ho parlato solamente una volta per quanto riguarda questa cosa, ma è uscito il discorso giusto perché l'ho aperto io, perché ero molto arrabbiato e quindi io gli ho detto a lui... Da premettere che io... Perché voglio fare una premessa a questa sua domanda, se me lo permettete... .. tutti abbiamo votato Forza Italia perché Forza Italia e in particolare Berlusconi doveva aiutarci. Siccome nel 94, nel 95 ancora io non avevo visto nessun aiuto ed ero molto arrabbiato, incontrandomi con Bagarella gli ho detto: ma come è che Berlusconi ancora non ci aiuta? Non sta facendo niente per aiutarci? Ogni volta dobbiamo votare e poi praticamente gli diamo i voti e poi ci abbandonano, sempre così deve essere la cosa? È stato uno sfogo che io ho avuto con lui e lui mi ha detto, me lo ha detto in siciliano, però io ve lo dico in italiano, tanto comunque non cambia niente, mi ha detto: lascialo stare per ora, perché in questo momento lui non può fare niente per noi, perché ci sono altri soggetti che stanno guardando quello che lui fa e quindi lui non si può muovere.*

*Il momento in cui, il momento in cui lui si può muovere e può fare qualcosa per noi, stai sicuro che la farà. Quindi da questo capisco che lui, cioè Bagarella e Berlusconi, comunque un patto l'avevano fatto... ..Forza Italia doveva aiutare la mafia in qualsiasi cosa che aveva bisogno, questo il patto era... ..Cosa Nostra ha dato il voto a loro perché loro dovevano aiutare Cosa Nostra. Ma l'aiuto, le cose, l'aiuto principale che c'era in quel momento quali erano? 41 bis, cosa dei collaboratori di giustizia, quindi queste erano le prime cose... ..Bagarella lo ha giustificato a Berlusconi, perché quando io gli ho detto a Bagarella ma come è che questo ancora non fa niente? Parlando di Berlusconi, lui mi ha detto in siciliano lasciamo stare, in siciliano lui me l'ha detto, lassalu iri mischinazzu, per ora non può fare niente, quindi non carichiamo sopra a lui, però quando lui potrà fare qualcosa, la farà per noi, ma in quel momento lui, Berlusconi non poteva fare niente perché, almeno dettomi da Bagarella, perché era osservato da altri soggetti politici e quindi lui non si poteva muovere più di tanto per aiutare Cosa Nostra, però lui mi ha detto che prima o poi lo faceva, quando gli era possibile”).*

Rispetto a questa ricostruzione la difesa di DELL’UTRI ha articolato una serie di censure muovendo da quella, già analizzata e superata, che reputa (come fatto notare dalla Corte d’Appello del 2010) “*poco plausibile*” il racconto di CUCUZZA perché Silvio BERLUSCONI a quell’epoca (dicembre 1994) stava per rassegnare le proprie dimissioni e sarebbe stato “*... dunque illogico e non credibile che Dell’Utri avesse garantito nel gennaio 1995 iniziative legislative a vantaggio di Cosa Nostra*”.

Sul punto valgono le considerazioni già rassegnate, sia legate alla relativa imprevista accelerazione della crisi di governo e sia legate alla strategia che un partito come Forza Italia poteva legittimamente seguire nel senso di proseguire certi progetti normativi a prescindere dalla durata del primo Governo BERLUSCONI che, di certo, non implicava la fine della legislatura, una legislatura anzi da poco avviata.

Ma, sempre sul tema, la difesa ha mosso dei rilievi individuando alcuni “errori” (così testualmente stigmatizzati) in cui sarebbe incorsa la sentenza di primo grado.

Il primo errore è quello di ritenere che il provvedimento approvato dalla Commissione il 20 dicembre del 1994 conteneva “*norme di maggior favore, rispetto ai testi previgenti, per i mafiosi*” dal momento che tali disposizioni di favore possono essere riferite, in realtà, al testo elaborato dal Comitato Ristretto della Commissione a settembre 1994 e pubblicato sul Bollettino la Magistratura e non alla diversa proposta di legge licenziata dalla Commissione Giustizia il 20 dicembre 1994: la proposta del 20 dicembre, infatti, non prevedeva alcuna modifica alla presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per gli indagati per delitti di criminalità organizzata né l’abolizione dell’art. 304 comma 2 c.p.p. circa la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare.

Il secondo errore viene individuato nel fatto che sempre secondo la sentenza il testo elaborato dalla Commissione Giustizia il 20 dicembre sia il frutto di una “*iniziativa di Forza Italia*”.

Sul punto la difesa ha eccepito che il testo e il provvedimento conclusivo del lavoro della Commissione Giustizia hanno avuto origine in ben cinque proposte di legge di cui quattro elaborate da deputati appartenenti alle più varie forze politiche e una sola dal Governo, a firma BERLUSCONI, BIONDI e MARONI; tra l’altro - si è fatto notare sempre con l’atto di appello - proprio la proposta governativa (quella a firma BERLUSCONI, BIONDI e MARONI), non prevedeva neppure una modifica dell’art. 275, co. 3, c.p.p. con riferimento all’art. 416 bis c.p. (tantomeno con riferimento al 41 bis OP) e manteneva invariato il testo dell’art. 304, co., 2 c.p.p. Il terzo ed ultimo errore più direttamente stigmatizzato attiene al contenuto della dichiarazione di CUCUZZA “*confermata*” dal lancio dell’ANSA del 20 dicembre 1994; il collaboratore nel suo esame dibattimentale ha sostenuto che “... *lui (Vittorio MANGANO) mi raccontò che prima del Natale dell’84 (rectius: 1994) si incontrò a Como con Dell’Utri e che questi promise di presentare nel gennaio, parliamo del ’95, delle proposte molto favorevoli per la giustizia, una modifica del 41-bis, uno sbarramento per gli arresti per quanto riguarda il 416bis, insomma di fare qualcosa per la giustizia*”.

Rispetto a queste dichiarazioni la difesa ha puntualizzato che nel dicembre 1994 DELL'UTRI non aveva alcun ruolo istituzionale e, quindi, evidentemente, non aveva alcun potere di “presentare” proposte in Parlamento.

Le censure predette meritano una valutazione d'insieme poiché è evidente che il narrato del collaboratore CUCUZZA, per definizione a-tecnico, abbia trovato conferma, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante.

A prescindere, infatti, se le informazioni comunicate da DELL'UTRI riguardassero i lavori della Commissione Giustizia del 20 dicembre 1994, ovvero quelli, parimenti incogniti per un soggetto quale MANGANO, del Comitato Ristretto della Commissione del settembre 1994 e pubblicati sul Bollettino la Magistratura, pare evidente che la sostanza non cambi almeno ai fini di interesse, nel senso che, comunque la si voglia intendere, MANGANO ha riferito a CUCUZZA delle notizie che si ponevano potenzialmente nel senso dei desiderata di Cosa Nostra (“*delle proposte molto favorevoli per la giustizia ...*”, “*... fare qualcosa per la giustizia*”) e che egli non poteva apprendere se non dal canale di comunicazione privilegiato mantenuto con Marcello DELL'UTRI.

Analogamente il fatto che CUCUZZA nel riferire, secondo il suo elementare registro narrativo, quanto appreso dal MANGANO abbia raccontato come se DELL'UTRI avesse già all'epoca (dicembre del 1994) un ruolo politico/istituzionale (“*... questi promise di presentare nel gennaio, parliamo del '95, delle proposte molto favorevoli per la giustizia...*”) non vale di certo ad incrinare la valenza di tale propalazione posto che si trattava di un'immagine figurata nella quale le iniziative di quella compagine politica venivano attribuite, per semplificazione di dialogo, a DELL'UTRI, cioè al referente politico della compagine mafiosa.

Analogamente deve essere superata quell'ulteriore obiezione, anche questa esasperatamente formalistica, secondo cui la sentenza di primo grado sarebbe incorsa in un fraintendimento nell'interpretazione delle norme di diritto parlamentare poiché, per quanto la Commissione Giustizia della Camera dei deputati sia un organo di espressione del Parlamento, autonomo dal Governo, e per quanto tale Commissione

operava “in sede redigente”, è evidente che nella semplificazione fattane da DELL’UTRI a MANGANO e da questi a CUCUZZA la notizia sia stata riportata in modo sintetico ed anche possibilmente impreciso ed a-tecnico quanto agli organi istituzionali esattamente deputati ad intervenire.

Sebbene il provvedimento approvato dalla Commissione non è, come si afferma in alcuni passaggi della sentenza di primo grado, un “*testo di legge*” dotato di efficacia normativa ovvero un “*disegno di legge*” che proviene dall’iniziativa Governativa, ma una “proposta” soggetta all’approvazione finale del Parlamento, è chiaro che tali precisazioni non modificano l’essenza dei fatti, sempre per quanto di interesse.

Tali puntualizzazioni difensive non valgono a togliere, ancora una volta, validità al ragionamento seguito dalla Corte di Assise nel dimostrare i contatti anche in quel periodo tra MANGANO e DELL’UTRI, così come risulta trascurabile, sempre a questo fine, verificare se vi fossero altre proposte elaborate da formazioni politiche anche differenti da Forza Italia, stilate in termini più o meno “garantisti”, poiché il dato probatorio rimane quello, pienamente riscontrato, che DELL’UTRI fornì anche questa seconda anticipazione (seconda rispetto a quella ancora più eclatante che atteneva al decreto legge del 14 luglio 1994 n. 440).

E’, poi, da escludere che Vittorio MANGANO abbia potuto millantare riferendo di questo incontro del dicembre del 1994 con DELL’UTRI, così come di quello precedente dell’estate dello stesso anno, poiché, la scoperta di una simile e per di più ingenua millanteria sarebbe costata carissima allo stesso MANGANO in termini di rappresaglie violente a suo danno, in specie da parte del feroce BAGARELLA che aveva assunto un ruolo di guida della compagine mafiosa dopo l’arresto del RIINA.

Senza dire che MANGANO in quel contesto non aveva neppure motivo di millantare visto che per lui era decisamente più agevole portare a compimento la missione che la compagine mafiosa gli chiedeva semplicemente recandosi da un “soggetto amico”, quale era Marcello DELL’UTRI, con il quale aveva risalenti rapporti di conoscenza e di frequentazione.

Proprio per “salvarsi la pelle” per Vittorio MANGANO era decisamente più conveniente, oltre che estremamente più sicuro, mettersi davvero in contatto con DELL’UTRI anziché mentire a BRUSCA, BAGARELLA e CUCUZZA circa questi contatti da lui narrati in termini coerenti e con dati fattuali come visto pienamente riscontrati.

Ma il percorso narrativo del CUCUZZA viene ulteriormente rafforzato da quanto detto da Tullio CANNELLA e Pasquale DI FILIPPO.

Quanto a quest’ultimo, soggetto particolarmente vicino a BAGARELLA tanto da averne consentito (come anticipato) l’arresto il 24 giugno 1995, ha riferito che allorché egli si era lamentato con il predetto latitante per l’assenza di concreti risultati favorevoli per i mafiosi nonostante tutti loro avessero votato per Forza Italia e nonostante gli impegni presi, lo stesso BAGARELLA gli aveva risposto che in quel momento BERLUSCONI non poteva far nulla a causa della situazione politica ma che, appena possibile, li avrebbe certamente aiutati (v. dich. di Pasquale Di Filippo: *“Guardi, allora, io con Bagarella un giorno mi sono incontrato ed ero molto arrabbiato io perché ho visto soffrire mio suocero tanto nel carcere di Pianosa e anche gli altri detenuti. Io con Bagarella ho parlato solamente una volta per quanto riguarda questa cosa, ma è uscito il discorso giusto perché l’ho aperto io, perché ero molto arrabbiato e quindi io gli ho detto a lui... Da premettere che io... Perché voglio fare una premessa a questa sua domanda, se me lo permettete... .. tutti abbiamo votato Forza Italia perché Forza Italia e in particolare Berlusconi doveva aiutarci. Siccome nel 94, nel 95 ancora io non avevo visto nessun aiuto ed ero molto arrabbiato, incontrandomi con Bagarella gli ho detto: ma come è che Berlusconi ancora non ci aiuta? Non sta facendo niente per aiutarci? Ogni volta dobbiamo votare e poi praticamente gli diamo i voti e poi ci abbandonano, sempre così deve essere la cosa? È stato uno sfogo che io ho avuto con lui e lui mi ha detto, me lo ha detto in siciliano, però io ve lo dico in italiano, tanto comunque non cambia niente, mi ha detto: lascialo stare per ora, perché in questo momento lui non può fare niente per noi, perché ci sono altri soggetti che stanno guardando quello che lui fa e quindi lui non si può muovere. Il momento in cui, il*



*momento in cui lui si può muovere e può fare qualcosa per noi, stai sicuro che la farà. Quindi da questo capisco che lui, cioè Bagarella e Berlusconi, comunque un patto l'avevano fatto... ..Forza Italia doveva aiutare la mafia in qualsiasi cosa che aveva bisogno, questo il patto era... ..Cosa Nostra ha dato il voto a loro perché loro dovevano aiutare Cosa Nostra. Ma l'aiuto, le cose, l'aiuto principale che c'era in quel momento quali erano? 41 bis, cosa dei collaboratori di giustizia, quindi queste erano le prime cose... ..Bagarella lo ha giustificato a Berlusconi, perché quando io gli ho detto a Bagarella ma come è che questo ancora non fa niente? Parlando di Berlusconi, lui mi ha detto in siciliano lasciamo stare, in siciliano lui me l'ha detto, lassalu iri mischinazzu, per ora non può fare niente, quindi non carichiamo sopra a lui, però quando lui potrà fare qualcosa, la farà per noi, ma in quel momento lui, Berlusconi non poteva fare niente perché, almeno dettomi da Bagarella, perché era osservato da altri soggetti politici e quindi lui non si poteva muovere più di tanto per aiutare Cosa Nostra, però lui mi ha detto che prima o poi lo faceva, quando gli era possibile”).*

Un ulteriore analogo riscontro si trae, come anche in questo caso già anticipato, dalle dichiarazioni rese da Tullio CANNELLA il 23 luglio 1997 confermate nel dibattimento di questo processo di primo grado, avendo il predetto ugualmente riferito che secondo BAGARELLA il Governo presieduto da BERLUSCONI stava tentando di rispettare gli impegni presi con “cosa nostra”, ma che in ciò era ostacolato da altri soggetti (v. dich. Cannella: “*P.M. DEL BENE : - E allora procedo a una contestazione dal verbale del 23 luglio del 97, pagina 11: spontaneamente aggiungo... È un verbale di interrogatorio congiunto della Procura di Palermo, di Firenze e di Caltanissetta: spontaneamente aggiungo che dopo la vittoria elettorale da parte di Forza Italia e la nascita del Governo Berlusconi, si aspettavano significativi interventi nei campi di nostro interesse. Il Bagarella mi diceva che Forza Italia stava cercando di mantenere fede agli impegni presi, ma che veniva ostacolata dall'operato del Presidente della Repubblica Scalfaro, tanto che lo stesso Bagarella mi disse che era rimasto il solo Presidente della Repubblica ad ostacolare l'operato del Governo e quindi si sarebbe*

*preso in considerazione la possibilità di eliminarlo. Ricorda in particolare...; DICH. CANNELLA : - Sì, mi ricordo che ci fu un ragionamento del genere, con queste parole esatte oggi non le ricordo, però... ..Questo giudizio è perché naturalmente mi parlava delle aspettative diciamo positive per Cosa Nostra insomma, che quindi era normale, parlandomi delle aspettative, che... Poi se era vero che era questo il motivo o non era questo, io non lo so, cioè che non si attuavano le... I risultati non erano evidenti. Tolto quello che ho allora dichiarato, oggi non avrei nulla di nuovo da dichiarare perché non potrei ricordarmi le parole esatte. Leggendo il verbale, e siccome quando io ho fatto le dichiarazioni chiaramente quello che ho detto allora con la mente fresca corrispondeva esclusivamente e solamente alla verità di quello che avevo appreso, oggi, certo, con la sua contestazione ricordo che questo ragionamento c'è stato e se le parole che io ho detto sono quelle oggi le confermo senza altro perché quelle sono, perché io mi rifaccio alla mia memoria fresca di allora. Se oggi lei mi dicesse ripetimi le parole esatte di Bagarella, io non gliel saprei chiaramente ripetere, però quelle sono perché quelle in quel momento, quando avevo la memoria fresca ho detto, e quindi quelle le faccio mie, sono mie e oggi le ribadisco. Sì, intanto gli ricordo l'episodio e quindi va bene, riconfermo, però non ho altro da aggiungere di nuovo”).*

Se da queste convergenti dichiarazioni dei collaboratori CANNELLA e DI FILIPPO si ottiene conferma che vi fosse una attesa spasmodica in particolare da parte di BAGARELLA di provvedimenti favorevoli ai mafiosi da parte di quel Governo, e se risultano anche le giustificazioni del medesimo BAGARELLA ai suoi sodali, per l'assenza di risultati tangibili, anche da queste dichiarazioni non può, invece, trarsi l'ulteriore deduzione secondo cui BERLUSCONI sia venuto a conoscenza, non solo del patto politico mafioso preelettorale, ma anche e soprattutto della minaccia stragista veicolata da DELL'UTRI attraverso il canale rappresentato da Vittorio MANGANO.

Pare infatti evidente che riferendosi a BERLUSCONI, come soggetto ostacolato da altri nelle sue iniziative normative, BAGARELLA conversando con i suoi accoliti si riferisse a questo rappresentate politico (appunto a BERLUSCONI) come *leader* di quella compagine governativa, ma non certamente perché sapesse che fosse divenuto

l'interlocutore diretto di Cosa Nostra e destinatario, per di più, del messaggio intimidatorio capace di portare a consumazione il reato di minaccia a Corpo politico dello Stato.

Per quanto si convenga con la sentenza di primo grado nella parte in cui si esclude “... che Vittorio Mangano, “uomo d'onore” che mai, sino alla morte, ha tradito i malsani principi vigenti in “cosa nostra”, abbia potuto mentire, oltre che a Cucuzza, soprattutto a Bagarella (la cui ferocia, peraltro, era ben nota) allorché ebbe a riferirgli di avere effettivamente parlato con Dell'Utri sia nelle occasioni che precedettero le elezioni politiche, sia nelle occasioni che seguirono l'insediamento del Governo presieduto da Silvio Berlusconi”, questi elementi sono idonei a confermare i contatti tra MANGANO e DELL'UTRI, capaci di integrare a carico di BRUSCA e di BAGARELLA, il reato allo stadio del tentativo ex art. 56 c.p.; ma non dimostrano invece i contatti ulteriori tra DELL'UTRI e BERLUSCONI che, laddove provati in termini davvero ricattatori, sarebbero valsi ad integrare il medesimo reato nella forma consumata, nei termini contestati anche a carico dell'imputato DELL'UTRI.

Non si può, del resto, attribuire la stasi nelle iniziative stragiste di quel periodo e fino all'arresto del BAGARELLA, intervenuto nel giugno 1995, al fatto che BERLUSCONI fosse sceso a patti ed avesse ricevuto la minaccia, tanto che BAGARELLA confidava nei prossimi interventi normativi semmai ostacolati da altri (cioè dagli alleati di governo e gli altri politici diversi dallo stesso BERLUSCONI), poiché a tale esito, su una tematica di così ampio e complesso respiro, si dovrebbe pervenire sulla scorta di un ragionamento eccessivamente inferenziale in assenza di dati probatori certi.

Difettando, come visto sopra, la prova di un contatto diretto di BERLUSCONI con Giuseppe GRAVIANO ed in presenza, invece, di indicatori probatori che confermano il lavoro svolto da DELL'UTRI per intessere accordi con gli uomini di Cosa Nostra, impegnandosi verso certi risultati, assumono rilievo (per quanto non decisivo) le dichiarazioni del collaboratore DI NATALE circa le aspettative deluse e le incertezze sulle strategie da assumere nell'organizzazione mafiosa (“...era tutta una situazione di

*attesa, come le dissi poc'anzi, perché si stava attendendo gli eventi, perché le stragi avevano dato, insomma, una bella situazione avevano creato, e Bagarella era lì in attesa di vedere gli eventi, come infatti si parlava di ulteriori, eventualmente, azioni di forza caso mai non capitava niente. Poi si disse che c'erano dei contatti presi, che qualcuno si era fatto vivo, però non saprei dirle chi o come. Magari poi più avanti...”).*

Una fase di attesa segnata dall'incertezza ed alla quale non ha fatto seguito (fortunatamente) la ripresa delle stragi per quanto non sia stato adottato nessun provvedimento normativo leggibile in senso favorevole per Cosa Nostra ed in assenza della prova di minacce pervenute ai danni di BERLUSCONI o in danno di altri componenti del suo primo governo (o anche dei governi successivi).

Una dinamica che vale, per come anticipato e per come meglio verrà chiarito anche appresso, a portare a derubricare il reato aggravato di cui all'art. 338 c.p. nella sua forma tentata a carico dei soli BRUSCA e BAGARELLA con gli inevitabili e connessi effetti della prescrizione, maturata appunto a seguito di tale riqualificazione giuridica nei confronti di BAGARELLA dal momento che, invero, per BRUSCA la prescrizione è, in effetti, già stata dichiarata in primo grado come conseguenza, nei suoi confronti, del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8 del D.L. n. 152 del 1991 (oggi art. 416 bis 1 co. 3 c.p.).

#### **10.6.- Conclusioni sugli incontri MANGANO - DELL'UTRI**

Alla stregua delle osservazioni fin qui articolate questa Corte non condivide le conclusioni secondo cui si disporrebbe della prova per ritenere che Marcello DELL'UTRI “... abbia fatto da tramite per far giungere la rinnovata minaccia mafiosa sino a Berlusconi quando questi era già Presidente del Consiglio” né, tanto meno, che il medesimo DELL'UTRI abbia posto in essere “... condotte idonee a provocare o rafforzare nei responsabili mafiosi l'intento di rinnovare ancora la minaccia questa volta nei confronti del Governo Berlusconi”.

Una dimostrazione che difetta in termini assoluti relativamente a quest'ultimo aspetto della vicenda, poiché non risulta che il predetto appellante abbia provocato o

rafforzato alcun proposito delittuoso di questo tipo, avendosi semmai prova di un suo coinvolgimento nella fase dell'accordo politico/mafioso nei termini sopradetti nei quali il reato di cui all'art. 338 c.p. non era neppure configurabile (prima dell'insediamento del Governo BERLUSCONI). Una dimostrazione che difetta in termini di certezza probatoria (*"oltre ogni ragionevole dubbio"*) quanto all'altro aspetto, perché non vi è prova certa che DELL'UTRI abbia realmente veicolato una minaccia stragista a Silvio BERLUSCONI in qualità di Presidente del Consiglio sostanzialmente per chiedere l'adempimento delle promesse per le quali lo stesso DELL'UTRI si era impegnato e speso in campagna elettorale.

Nel capitolo *"4.5 CONCLUSIONI SULLA RINNOVAZIONE DELLA MINACCIA NEI CONFRONTI DEL GOVERNO BERLUSCONI"* il giudice di prime cure, riprendendo la tematica dell'accordo preelettorale, ne ha prospettato la esistenza scrivendo che *"...ben prima dell'insediamento del nuovo Governo Berlusconi ed, anzi, quando neppure, ovviamente, fosse certo che il nuovo partito politico fondato da Silvio Berlusconi con l'apporto determinante di Marcello Dell'Utri sarebbe riuscito a prevalere nelle elezioni politiche del 1994 e ad ottenere l'incarico di formare il nuovo Governo (superando le perplessità del Capo dello Stato Scalfaro quali emergono anche dalla lettura dell'agenda del 1994 del Presidente del Consiglio uscente Ciampi), Dell'Utri, attraverso Vittorio Mangano, al fine di accaparrare in favore di Forza Italia anche i voti che in Sicilia "cosa nostra" allora ancora in misura non piccola controllava, aveva dato assicurazioni – rectius, aveva promesso – che l'eventuale nuovo Governo presieduto da Berlusconi (v. dich. La Marca: "se saliva Berlusconi") avrebbe adottato alcuni provvedimenti oggetto di risalenti richieste dei mafiosi.*

*Tale promessa, proprio perché finalizzata ad acquisire il consenso elettorale controllato da "cosa nostra" che in quel momento poteva anche apparire determinante in un'importante Regione qual è la Sicilia, non può, però, ritenersi frutto della minaccia che pure Mangano, non potendo di certo sottrarsi all'incarico espressamente affidatogli da Bagarella e Brusca, ebbe a recapitare al Dell'Utri (v. dich. Giovanni Brusca già riportate: "...se non si mette a disposizione noi continueremo con la linea*

*stragista...”), dal momento che, per un verso, non risulta – non avendone mai alcun collaborante riferito – che siano state rivolte in quel periodo minacce di carattere personale a Dell’Utri o a Berlusconi e, per altro verso, il pericolo di nuove stragi in quel momento riguardava altro Governo ed, anzi, avrebbe potuto semmai favorire l’ascesa di nuove forze politiche se si fosse diffusa l’opinione che il Governo allora in carica non fosse in grado di farvi fronte.”.*

Come anticipato questo ragionamento viene condiviso tuttavia limitatamente alla parte dell’accordo preelettorale o del patto politico/mafioso raggiunto da e con DELL’UTRI, mentre rimane incerto (quindi indimostrato) stabilire se già in questa fase, riferita sempre all’antefatto quale mero antecedente (non punibile ex art. 338 c.p. in assenza dell’insediamento del Governo di che trattasi), BERLUSCONI sapesse dell’accordo preelettorale (o della semplice promessa elettorale, come pure definita) sottoposto alla minaccia preventiva e doppiamente condizionata di cui si è abbondantemente detto: se quella formazione politica avesse vinto le elezioni; se la stessa, una volta assunti incarichi di governo, non avesse rispettato le interlocuzioni avute da DELL’UTRI con l’organizzazione mafiosa.

Ed è essenziale ripetere che per le valutazioni di interesse non basterebbe aver conferma del fatto, per quanto in sé illecito e moralmente disdicevole, che BERLUSCONI, già sceso in politica ma ancora privo di incarichi di governo, fosse al corrente dell’accordo diretto a favorire la “sua” formazione politica con i voti pilotati da Cosa Nostra (che per di più provenivano sia dall’ala stragista sia dall’ala che alla prima si contrapponeva in seno a Cosa Nostra), ma sarebbe necessario dimostrare anche che questo *leader* politico sapesse, in questa fase, che tale appoggio elettorale nasceva viziato dal fatto che, per volere di BAGARELLA e BRUSCA, se non fossero stati rispettati certi accordi preelettorali sarebbero riprese (o continuate) le stragi sulla falsariga di quelle del terribile biennio 1992/93.

Come corollario a tale premessa dovrebbe ritenersi che, una volta insediatosi a capo del Governo, sarebbe stata recapitata la minaccia (anche sotto forma di ulteriore sollecitazione) sempre a BERLUSCONI ma questa volta in termini cogenti e tali da

portare a consumazione il reato in danno del Governo della Repubblica, semplicemente chiedendo quali fossero le iniziative assunte e/o che si intendevano assumere per onorare gli “impegni”.

Si è visto anche come residui un ragionevole dubbio sul fatto che DELL’UTRI abbia effettivamente recapitato il “messaggio stragista” a BERLUSCONI, sia prima sia dopo l’insediamento del governo presieduto da quest’ultimo, non potendosi al riguardo trarre risolutivi elementi di conferma né dall’argomento “logico”, secondo cui DELL’UTRI, per quanto già irrevocabilmente condannato per il reato aggravato di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p., dovesse necessariamente affrontare queste tematiche con BERLUSCONI, né dal fatto che Cosa Nostra continuava a ricevere, almeno fino a dicembre del 1994, una lauta e periodica tangente mafiosa per i ripetitori televisivi di Mediaset installati sul Monte Pellegrino a Palermo.

Ciò posto, è il momento di approfondire il significato dei due incontri, il primo tra giugno e luglio 1994 e il secondo nel dicembre del medesimo anno, di Vittorio MANGANO con Marcello DELL’UTRI voluti dal MANGANO sostanzialmente per sollecitare l’adempimento degli impegni presi in campagna elettorale e nei quali, sempre il MANGANO, ha ricevuto delle anticipazioni sui provvedimenti che erano prossimi al varo o quantomeno in avanzata fase di elaborazione normativa.

E non si tratta soltanto di capire che forma e che grado di esteriorizzazione abbiano avuto simili “sollecitazioni”, per soppesarne la valenza intimidatoria (argomento sul quale pure ci si interrogherà), ma ancor prima di verificare se il Presidente BERLUSCONI si stato destinatario di tali comunicazioni.

Per affrontare questa tematica appare opportuno formulare alcune considerazioni preliminari che ricalcano quelle stesse considerazioni preliminari da cui muove la sentenza impugnata:

*“Invero, occorre, innanzitutto, ancora sottolineare che, come si è visto nella Parte Terza della sentenza, capitolo 12, paragrafo 12.3, la minaccia è un reato formale di pericolo che si consuma già allorché il mezzo usato per attuarla abbia in sé l’attitudine*

*a intimorire il soggetto passivo e cioè a produrre l'effetto di diminuirne la libertà psichica e morale di autodeterminazione.*

*Ne consegue che, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina, per la consumazione del reato non occorre che il predetto effetto si verifichi in concreto, ma soltanto che la minaccia sia stata percepita dal soggetto passivo, essendo il bene tutelato dalla norma penale quello della integrità psichica e della libertà di autodeterminazione del soggetto passivo.*

*Tale precisazione è necessaria per puntualizzare che non occorre in questa sede accertare che gli interventi legislativi, tentati o attuati su iniziativa della forza politica facente capo al Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, siano stati concretamente determinati dalla coartazione della libertà psichica e morale di autodeterminazione dei proponenti per effetto della minaccia mafiosa.*

*Anzi, vi sono fondate ragioni per ritenere – e in ciò può concordarsi con la difesa dell'imputato Dell'Utri (v. trascrizione udienza del 16 febbraio 2018 e memoria successivamente depositata) – che le dette iniziative non siano state effetto diretto di una minaccia, dal momento che, sin dalle origini, in Forza Italia era stata inserita anche una consistente componente di soggetti che, per asserita vocazione “garantista”, da tempo si battevano contro alcuni provvedimenti adottati in funzione antimafia dai precedenti Governi.*

*Si pensi, in proposito, alla opposizione al regime del 41 bis già nel 1992 da parte di alcuni esponenti politici e dell'avvocatura poi confluiti in Forza Italia e ad alcune iniziative ampiamente pubblicizzate, di cui pure si è dato conto nel presente dibattito, quali le visite in carcere, viste con favore anche dai mafiosi, effettuate nel settembre 1993 degli On. Maiolo e Biondi (v. testimonianza Bonferraro: “Sì, allora, abbiamo svolto degli accertamenti presso la casa di reclusione ed è emerso che l'Onorevole Biondi, all'epoca Vice Presidente della Camera dei Deputati, ha fatto accesso presso la casa di reclusione di Palermo - Ucciardone in data 20 settembre del 1993, dalle ore 10.30 alle ore 12.45; mentre l'Onorevole Tiziana Maiolo, all'epoca Vice Presidente della Commissione Giustizia, ha fatto accesso in data 9 settembre*



*1993, dalle ore 11.15 alle ore 14.50”), poi, entrambi, appunto, inseriti nelle liste di Forza Italia e successivamente anche divenuti la prima Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ed il secondo Ministro della Giustizia nel Governo Berlusconi.*

*Si vuole dire, in altre parole, che i tentativi da parte del Governo Berlusconi di adottare provvedimenti attesi (anche) da “cosa nostra” e, poi, l’effettiva adozione di taluni di essi, ai fini che qui rilevano, non devono essere necessariamente letti come legati da un rapporto di causa ed effetto con una minaccia mafiosa, ben potendo anche ricondursi alla attuazione di un programma ampiamente prevedibile (e previsto dagli stessi mafiosi) e, quindi, come mantenimento di impegni volontariamente assunti durante la campagna elettorale (anche da parte di Dell’Utri nei confronti dei mafiosi) per acquisire il consenso e i voti anche di quei non piccoli settori della popolazione che vedevano sfavorevolmente la contrapposizione frontale con le organizzazioni mafiose perché ritenuta causa delle efferate stragi che si erano verificate nel biennio 1992-93.”.*

Se, dunque, non risulta che “...gli interventi legislativi, tentati o attuati su iniziativa della forza politica facente capo al Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, siano stati concretamente determinati dalla coartazione della libertà psichica e morale di autodeterminazione dei proponenti per effetto della minaccia mafiosa...”, è chiaro che le iniziative in oggetto non possano costituire un indice probatorio per dimostrare la pressione mafiosa/stragista esercitata in danno di questo *leader* politico sia prima sia (soprattutto) dopo l’insediamento del Governo.

Assodato, infatti, che le dette iniziative non sono “...state effetto diretto di una minaccia, dal momento che, sin dalle origini, in Forza Italia era stata inserita anche una consistente componente di soggetti che, per asserita vocazione “garantista”, da tempo si battevano contro alcuni provvedimenti adottati in funzione antimafia dai precedenti Governi...”, pare altrettanto evidente che a quegli impulsi riformatori della legislazione, di cui è stato messo al corrente in anteprima il MANGANO tramite DELL’UTRI, si sia potuti giungere secondo quel percorso “ampiamente pubblicizzato”

che esisteva in seno a Forza Italia e che vedeva schierata in termini definibili “garantisti” una parte di questa formazione politica e, in particolare, alcuni dei suoi esponenti tra i quali quelli ricordati nella stessa sentenza quali l'on. BIONDI e l'on. MAIOLO, che hanno assunto anche incarichi istituzionali.

In effetti la decisione di primo grado ha ribadito a più riprese questo concetto evidenziando alcuni progetti, ad esempio in tema di abolizione dell’ergastolo, in favore dei quali taluni esponenti di Forza Italia si erano espressi seguendo una linea di pensiero del resto comune anche ad esponenti di altre formazioni politiche.

Delle iniziative attuate in coerenza con la linea asseritamente “garantista” che molti esponenti del nuovo partito politico propugnavano e che, peraltro, aveva consentito loro di raccogliere molti consensi elettorali in ambienti non solo malavitosi, ma anche di certe *elite* culturali di diversa provenienza che sin dagli anni ottanta avevano intrapreso battaglie politiche del medesimo segno (basti pensare al referendum del 1981 per l’abolizione della pena dell’ergastolo), tanto più che v’era una forte presenza, in quel medesimo nuovo partito, di esponenti provenienti da quella parte dell’avvocatura che da sempre aveva avversato la legislazione del c.d. “doppio binario” per i processi prima di terrorismo e, poi, più recentemente, di mafia.

Se, dunque, quei provvedimenti erano frutto di questo percorso, e non di condizionamenti, minacce o pressioni, è chiaro che da queste stesse iniziative non si possa ottenere alcun indice di riscontro circa il fatto che BERLUSCONI abbia effettivamente ricevuto la minaccia stragista tramite la filiera MANGANO e DELL’UTRI. Semmai, da questi stessi elementi, emergono ragioni logico fattuali per ritenere che a MANGANO sia stata recapitata la notizia, sebbene in anteprima e per il canale segreto rappresentato in quel momento da DELL’UTRI, di quali fossero le modifiche legislative che (assunte come visto a prescindere dalla minaccia e certamente non come conseguenza della stessa) erano state tentate o erano in procinto di essere presentate.

La questione è tutt’altro che secondaria.

Qualora, infatti, si disponesse della prova che il contenuto del decreto legge 14 luglio 1994 n. 440, nella parte che riguardava le misure cautelari anche per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., o che l'operato della Commissione Giustizia della Camera, per l'attività di interesse programmata per gennaio del 1995 e su iniziativa anche di Forza Italia, fossero conseguenza ("causa-effetto") della pressione mafiosa ed allora si disporrebbe di un dato fattuale dal quale ritenere, in modo deduttivo, che le notizie date da DELL'UTRI su queste stesse tematiche rappresentavano la dimostrazione tangibile della realizzazione del progetto criminoso di cui ci si occupa poiché, senza tale pressione dall'indiscutibile valenza intimidatoria, a tale risultato non si sarebbe arrivati, perlomeno in quei tempi e secondo quel percorso.

Considerato che, viceversa, tali iniziative erano "connaturali" ad una certa politica giudiziaria, insita in quella formazione, ne consegue che da questi elementi non si può ottenere alcuna prova (né logica né d'altro tipo).

Risulta arduo comprendere perché si sarebbe dovuta brandire, per di più da parte dell'interlocutore DELL'UTRI, la minaccia mafiosa come strumento di pressione sul Governo per condizionarne le scelte quando queste ultime potevano apparire confacenti con certi risultati attesi dalla consorteria mafiosa.

Ma se erano progetti in linea con il programma di Forza Italia, senza cambiamenti indotti da segrete pressioni, pare ancora più evidente che per ottenere quel tipo di informazioni non fosse necessario "scomodare" BERLUSCONI, in quel momento impegnato nel suo incarico di neo Presidente del Consiglio peraltro alle prese, già a dicembre del 1994 (cioè pressoché in corrispondenza del secondo incontro MANGANO/DELL'UTRI di cui si tratta), con una ventilata crisi di governo, per le tensioni insorte con la Lega Nord, che poi porterà alle dimissioni il 21.12.1994.

Non si trattava, in altri termini, di "iniziative legislative" (intese in senso ampio) note solamente al Presidente del Consiglio BERLUSCONI o di suo segreto ed esclusivo appannaggio, bensì di progetti che rientravano nell'agenda di governo e che i soggetti di vertice e/o con responsabilità tecniche/normative di quel partito possedevano senza bisogno per DELL'UTRI di doversi rivolgere a BERLUSCONI,

per di più veicolandogli (come ritenuto nella sentenza di primo grado) la minaccia mafiosa in presenza di una pianificazione normativa che seguiva un suo corso a prescindere da interferenze (sempre per come ritenuto nella medesima decisione).

Marcello DELL'UTRI, per quanto non avesse all'epoca incarichi di governo o istituzionali, era ben addentro a quella formazione politica, con conoscenze profonde ed a vario livello essendo stato uno dei promotori della nascita di Forza Italia, sicché pare evidente che lo stesso seguisse alacramente e con attenzione le riforme normative che quel partito ed il Governo in carica si accingevano a promuovere soprattutto sui versanti sensibili "della giustizia" e/o "carcerario" per i quali, per di più, proprio lui aveva assunto degli "impegni" secondo l'accordo preelettorale (o secondo la promessa elettorale come pure etichettata).

Può allora ritenersi, in termini di elevata credibilità razionale, che le pur preziose informazioni in anteprima, che l'imputato ha recapitato a MANGANO e che questi ha sollecitamente girato a CUCUZZA, provenissero da un soggetto sì qualificato dell'*entourage* di Forza Italia e/o dell'ufficio legislativo riferibile a questo partito, ma senza che si trattasse necessariamente di BERLUSCONI e senza che quest'ultimo venisse a tal fine interpellato da DELL'UTRI in nessuna delle duplici occasioni sopradette dell'estate e del dicembre del 1994.

Prescindendo dal fatto che non vi è neppure prova che in questi periodi vi siano state delle interlocuzioni DELL'UTRI/BERLUSCONI, che pure in generale hanno mantenuto rapporti di confidenzialità e frequentazione, v'è da aggiungere che, già in questo arco temporale, erano montate le polemiche, perlomeno in certa opinione pubblica, legate alle notizie di stampa (di cui Giovanni BRUSCA ha fornito in questo processo plastica rappresentazione riferendosi alla lettura di quell'articolo de L'Espresso di cui si è sopra detto), che denunciavano i compromettenti e risalenti legami tra MANGANO e DELL'UTRI e di costoro con Silvio BERLUSCONI. Dei legami che in quel periodo potevano finire per appannare - e non poco - l'immagine del *Premier*, per di più già alle prese con una possibile crisi di governo dopo alcuni mesi dal conferimento del primo incarico governativo.

Risulta pertanto difficile immaginare che il Presidente del Consiglio, che in quella fase politica non conferì alcun incarico di governo a DELL'UTRI, che pure si era alacremenente speso per le elezioni ed era stato tra i protagonisti della costituzione di Forza Italia, si dedicasse, poi, ad incontri confidenziali con questo stesso soggetto per di più per metterlo al corrente delle iniziative normative che potevano appagare certi desiderata di Cosa Nostra.

Simili informazioni, che (lo si ripete) seguivano una linea politica/giudiziaria diffusa anche in campagna elettorale, ben potevano essere chieste a e date da soggetti del partito vicini a DELL'UTRI e vicini a BERLUSCONI, purché in possesso delle adeguate conoscenze tecniche, ma senza che vi fosse la necessità di un compromettente contatto di DELL'UTRI con BERLUSCONI.

Il fatto che, come si ricava dal racconto del CUCUZZA e dal (pur "eccezionale") riscontro valorizzato già in primo grado, DELL'UTRI fosse informato della modifica legislativa che sarebbe stata inserita in un decreto legge che si intendeva emanare a breve, tanto da riferirne a MANGANO per provare il rispetto dell'impegno assunto con i mafiosi, non vale a dimostrare che lo stesso DELL'UTRI informasse BERLUSCONI dei suoi contatti con MANGANO ed i mafiosi anche dopo l'insediamento di quel Governo.

Tanto meno può immaginarsi che soltanto BERLUSCONI, quale Presidente del Consiglio, avrebbe potuto informare DELL'UTRI di un intervento legislativo quale quello che fu varato, ad esempio, con l'approvazione del decreto legge del 14 luglio 1994 n. 440.

Per quanto fossero notizie segrete all'esterno (su iniziative definite perfino come "segretamente assunte"), da qui la prova dei contatti MANGANO/DELL'UTRI, simili informazioni potevano essere attinte, da parte di un personaggio come DELL'UTRI e con le sue ramificate conoscenze, da una fonte e da un canale interno al partito che, per quanto privilegiato, prescindeva però da un passaggio con il Presidente, tanto più che si trattava di novità sullo stato della legislazione senza dover coartare BERLUSCONI né, tanto meno, gli altri componenti del Governo.

Si coglie un'indiscutibile differenza rispetto alla minaccia che ha investito il Governo CIAMPI poiché in quel caso (come ampiamente scrutinato in precedenza) le modifiche incalzate sotto il ricatto stragista miravano a degli obiettivi in contrasto con la linea seguita tanto che, come visto, la mancata proroga dei provvedimenti di sottoposizione al 41 bis, in scadenza nel novembre del 1993, venne letta come un segnale in controtendenza se non come un vero e proprio momento di cedimento.

Viceversa, nel caso che ha coinvolto più direttamente DELL'UTRI e per le specifiche modifiche di cui egli si è fatto portavoce con Vittorio MANGANO, si trattava di risultati perfino in linea con la politica di quella formazione o, almeno, di parte di quel Governo riconducibile a BERLUSCONI.

#### **10.6.1.- Ipotesi alternative evincibili dagli incontri tra MANGANO e DELL'UTRI**

Rimane da verificare il significato che avrebbe potuto assumere un'ipotetica interlocuzione diretta tra DELL'UTRI e BERLUSCONI.

Ove in maniera del tutto astratta si volesse credere che sia stato BERLUSCONI ad aver informato DELL'UTRI, in corrispondenza delle trasferte di MANGANO a Como a luglio/agosto e poi a dicembre sempre del 1994, sulla tematica degli interventi e dei progetti sulla legislazione, v'è da interrogarsi se tanto basti a dimostrare la consumazione della condotta delittuosa.

Sul punto la sentenza, che in assenza della prova diretta si è dovuta affidare a degli scenari congetturati, ha affermato che la minaccia mafiosa indirizzata al Governo nella persona del suo Presidente, sarebbe provata “... *indipendentemente dal fatto che l'effetto intimidatorio, comunque percepibile e percepito, possa avere inciso concretamente sulla sua libertà psichica e morale di autodeterminazione.*”. E in questa stessa ricostruzione si è aggiunto che “... *il messaggio recapitato o la sollecitazione o anche soltanto la richiesta di notizie da parte di Vittorio Mangano erano tali da provocare obiettivamente nell'uomo medio un timore di conseguenze nefaste ...*” tali da integrare “...*la fattispecie penale della minaccia, quand'anche, nei fatti, il timore*

*non dovesse essere neppure insorto, perché, ad esempio, indipendentemente da quel messaggio, da quella sollecitazione o da quella richiesta, il destinatario si era già autodeterminato a porre in essere una già individuata condotta anche per ragioni del tutto diverse, come potrebbe essersi verificato, nella fattispecie, ove Silvio Berlusconi, eventualmente anche prima dell'intervento del Mangano, si fosse già determinato ad adottare alcuni provvedimenti anche attesi dai mafiosi, appunto, in ipotesi, soltanto per rispettare patti liberamente assunti durante la campagna elettorale ovvero anche soltanto perché riteneva che quel tipo di provvedimenti fosse in generale atteso dal proprio elettorato, trattandosi di provvedimenti in linea con la politica asseritamente "garantista" di una componente non certo secondaria (ma, anzi, particolarmente attiva e appariscente soprattutto sui mezzi di comunicazione) della nuova forza politica da lui guidata.".*

Muovendo da tali premesse, sempre il giudice di prime cure, è giunto ad affermare che anche un approccio di MANGANO "... attuato nei confronti di Dell'Utri eventualmente anche ostentatamente amichevole, stante i temporalmente lunghi comuni trascorsi..." avrebbe posseduto "... in sé, un'indiscutibile attitudine ad intimorire, oggettivamente percepibile da chiunque fosse a conoscenza dello spessore criminale del latore della richiesta ed ancor più di coloro che quest'ultimo rappresentava". E per rinsaldare questo scenario è stato rievocato il pregresso processo definito con le sentenze acquisite agli atti tale da asseverare i risalenti rapporti di DELL'UTRI e BERLUSCONI i quali "... ben conoscevano lo spessore mafioso di Vittorio Mangano, tanto che questi fu utilizzato dai predetti prima per garantire la sicurezza del medesimo Berlusconi e successivamente per risolvere le problematiche connesse alle attività economiche esercitate dalle imprese di quest'ultimo in Sicilia mediante versamento all'associazione mafiosa "cosa nostra" di ingenti somme di denaro...".

Per quanto in tutte queste vicende che coinvolgevano BERLUSCONI/imprenditore MANGANO avesse operato nella sua qualità di esponente dell'organizzazione mafiosa e per quanto, per di più, all'epoca dei fatti, estate 1994 e dicembre 1994, MANGANO

rivestisse una carica apicale mafiosa, in qualità di “reggente” di uno dei più importanti mandamenti di Palermo, ritiene questa Corte che non possa parimenti affermarsi (perlomeno non in termini di certezza probatoria) che negli “ipotetici” incontri di DELL’UTRI con BERLUSCONI sia stata esteriorizzata una minaccia sussumibile nel perimetro dell’art. 338 c.p..

Non vi è, né vi può essere, prova del contenuto dei dialoghi (sempre se intervenuti) tra DELL’UTRI e BERLUSCONI dopo l’insediamento del Governo da quest’ultimo presieduto, ben potendosi allora rappresentare (sempre per esercizio di ragionamento) che tali interlocuzioni, per quanto ipoteticamente dirette ad assumere informazioni sullo stato di certe iniziative normative, si siano arrestate su un piano esplorativo, conoscitivo e quindi neutro, almeno ai fini di stretto interesse.

Se l’approccio del mafioso MANGANO conservava, a prescindere dai toni utilizzati, un’indiscutibile carica ricattatoria nella sua interlocuzione con DELL’UTRI, sotto la minaccia di nuove ritorsioni secondo il terribile modello stragista, non è affatto detto che a sua volta DELL’UTRI, che nonostante i suoi legami con Cosa Nostra di questa associazione non ha fatto parte, abbia veicolato (né soprattutto era necessario che lo facesse) tale messaggio in termini egualmente intimidatori al “destinatario finale”.

Benché, secondo quanto riportato da MANGANO a BAGARELLA e CUCUZZA e da quest’ultimo poi riferito all’Autorità Giudiziaria, lo stesso DELL’UTRI ebbe a rivolgere al MANGANO l’invito a non compiere in quel delicato momento ulteriori delitti eclatanti (v. dich. Cucuzza del 7 maggio 1997: “...mandava a dire: Non fate rumore.. ..perché altrimenti ci mettete in una condizione di non potere fare niente.. ..questo invitare alla calma, Mangano diceva che ci veniva da Dell’Utri”); ribadite anche in occasione dell’esame dibattimentale del 14 aprile 1998: “..mi disse pure che Dell’Utri gli aveva detto che nell’attesa di questa presentazione di nuove proposte di stare calmi, quindi se succedeva un sequestro di persona di una portata importante sicuramente non sarebbe stato favorevole politicamente quella presentazione di nuove proposte e quindi era consigliabile non fare niente e ne parlai pure con Bagarella il



*quale è stato molto favorevole a questo*”), non si dispone di elementi, neppure presuntivi, per comprendere quale possa essere stato il tenore delle frasi spese da DELL’UTRI.

Anche a volere assumere che costui si sia rivolto a BERLUSCONI (secondo quella ricostruzione che questa Corte non ritiene dimostrata), non si rinviene la ragione logica di dover immaginare che lo stesso DELL’UTRI abbia veicolato la minaccia, subdola o larvata, implicita o indiretta che fosse, e ciò per il semplice motivo che gli interventi normativi in questione, di cui lo stesso imputato si è fatto latore, erano programmati da quella compagine politica/governativa a prescindere dalla pressione mafiosa (tanto meno stragista). Ed in quel contesto a DELL’UTRI era più che sufficiente carpire quali fossero tali provvedimenti sondando il loro “stato di avanzamento”, senza dover neppure riferire al suo diretto interlocutore (ipoteticamente rappresentato da BERLUSCONI) che tali informazioni erano state sollecitate da Vittorio MANGANO e dalla struttura mafiosa a lui riferibile.

Non era necessario esercitare alcuna minaccia perché si trattava di iniziative che - come ribadito a chiare lettere nella sentenza appellata - erano deliberate o comunque prossime a deliberazione senza addomesticamenti esterni.

A Marcello DELL’UTRI, anche parlando direttamente con BERLUSCONI (se ciò sia avvenuto su questa tematica), interessava conoscere le modifiche ordinamentali, sicché non avrebbe avuto particolare senso rafforzare tale attività esplorativa con richiami all’antefatto o anche con allusioni evocative degli incontri dello stesso DELL’UTRI con MANGANO o con altri soggetti dell’organizzazione mafiosa.

Perfino ad immaginare che DELL’UTRI si sia incontrato una o più volte con il Presidente BERLUSCONI per discutere dell’agenda governativa e dello stato di queste riforme, non v’è ragione per assumere che in tali occasioni (o anche in una sola di esse) lo stesso DELL’UTRI abbia dovuto rammentare a questo suo interlocutore, divenuto Presidente del Consiglio, l’impegno preelettorale con Cosa Nostra con tutto il resto che da tale impegno poteva derivare.

Dovendo seguire un ragionamento logico deduttivo, imposto dall'assenza di una prova diretta, v'è da ritenere che DELL'UTRI avrebbe avuto un plausibile motivo di informare il *Premier* (o di ricordare allo stesso se si preferisce) dell'accordo condizionato dall'intimidazione stragista nel caso in cui si fosse reso conto che i provvedimenti in cantiere miravano verso obiettivi antitetici con le aspettative della compagine mafiosa sicché, per evitare tragiche conseguenze per l'intera Nazione in termini perfino di nuove stragi, sarebbe stato, a quel punto, assolutamente inevitabile esercitare ogni interlocuzione quantomeno per mettere al corrente il Presidente del Consiglio di quale fosse il rischio e l'altissima posta in gioco.

Ma questo scenario, come anticipato, si arresta sulla soglia dell'ipotesi, anzi viene smentito dal fatto che le modifiche sul versante giudiziario, anche per concomitanti ed in parte paralleli interessi legati alle indagini milanesi di "Mani Pulite", miravano verso certi obiettivi di chiara impronta garantistica.

Delle riflessioni che, a ben vedere, risulterebbero viepiù rafforzate qualora si volesse ritenere provato che Silvio BERLUSCONI sapesse dell'accordo preelettorale siglato da DELL'UTRI sotto la minaccia preventiva e doppiamente condizionata.

Si è detto che questa Corte non ritiene adeguatamente provato che DELL'UTRI abbia informato BERLUSCONI delle sue interlocuzioni con MANGANO sfociate nella minaccia imposta da BAGARELLA e BRUSCA a sigillo dell'accordo preelettorale (o della promessa elettorale) raggiunto con lo stesso DELL'UTRI; ma, proprio nel caso in cui si volesse dar credito, sempre per ipotesi di argomentazione, che il "candidato" BERLUSCONI fosse stato messo a conoscenza da subito di questi sinistri retroscena, quindi ancor prima dell'esito elettorale che ha segnato l'affermazione di Forza Italia, tale circostanza finirebbe per allontanare dalla prova "logico fattuale".

Ipotizzando, infatti, che Silvio BERLUSCONI sapesse, passo-passo, delle condizioni imposte dalla fazione stragista di Cosa Nostra, rappresentata in specie ed in quel momento da BAGARELLA e BRUSCA per imporre certe future modifiche normative, v'è da chiedersi che senso avrebbe avuto per DELL'UTRI, una volta che

quel Governo si era insediato, recarsi “nuovamente” da BERLUSCONI per ricordargli, questa volta per di più su *input* di CUCUZZA, quello stesso funesto ricatto che aleggiava già in precedenza.

Ove si assumesse che BERLUSCONI abbia seguito a distanza i passaggi salienti nei quali DELL’UTRI era più direttamente coinvolto è evidente che ben poco significato avrebbe avuto per lo stesso DELL’UTRI rammentare al Presidente BERLUSCONI, nei presunti incontri estivi ed invernali del 1994, quelle stesse tematiche, non già per condizionare alcunché, si badi bene, ma semplicemente per comprendere quale fosse lo stato dei provvedimenti.

Se (per come reputa questa Corte) non è sufficientemente provato che DELL’UTRI si sia rivolto a BERLUSCONI dopo il suo insediamento a capo del Governo per carpire le novità in anteprima, pare ancora più improbabile che ciò possa essere accaduto qualora si immagini (in termini doppiamente ipotetici) che lo stesso BERLUSCONI conoscesse fin dall’origine gli aspetti più inquietanti dell’accordo preelettorale e stragista imposto da BAGARELLA e BRUSCA e del quale proprio DELL’UTRI doveva essere il garante.

A prescindere dalla dimostrazione (questa sì provata in termini di ragionevole certezza) dei contatti che DELL’UTRI ha mantenuto con gli esponenti mafiosi, in specie con MANGANO, che a sua volta faceva da snodo di comunicazione con gli altri mafiosi, tra cui BRUSCA e BAGARELLA ma anche Salvatore CUCUZZA, non si individuano le ragioni, né logico né fattuali, per cui, sempre dopo l’insediamento del predetto Governo, DELL’UTRI, negli ipotetici *summit* con BERLUSCONI, avrebbe dovuto ricordare a costui, in forma a quel punto quasi pedante, che se non si fosse seguita una certa linea normativa, esattamente quella stessa linea seguita da quella formazione politica, vi sarebbe stata una recrudescenza della stagione stragista in danno di obiettivi indefiniti e in danno, in definitiva, della popolazione inerme.

Più si assume provata la conoscenza ai massimi livelli politici dell’accordo elettorale pre-condizionato dalla minaccia mafiosa (una minaccia preventiva come detto di per sé inidonea ad integrare il reato di natura istantaneo che viene contestato)

e più risulta arduo ritenere provato che DELL'UTRI abbia dovuto rinnovare tale minaccia a BERLUSCONI (anche in forma velata, larvata o come semplice sollecitazione o perfino sotto forma di informazioni) dopo l'insediamento a capo del Governo, così da portare a consumazione il reato.

E va inoltre aggiunto che l'eventuale consapevolezza da parte di Silvio BERLUSCONI dei progetti minacciosi/stragisti già in quella fase preelettorale non rafforzerebbe comunque l'ipotesi secondo cui DELL'UTRI si sia dovuto rivolgere direttamente allo stesso BERLUSCONI e non, invece, ad altri esponenti di quel partito politico, vicini a BERLUSCONI e vicini allo stesso DELL'UTRI, per avere notizie aggiornate e riservate sulla realizzazione delle riforme normative.

A tal riguardo non assumono rilievo neppure le conclusioni rassegnate dalla Suprema Corte nella sentenza del 9 marzo 2012 di annullamento parziale con rinvio della decisione di primo grado e che pure ha reso definitiva l'assoluzione di DELL'UTRI dal reato di concorso esterno nell'associazione mafiosa per la condotta successiva al 1992.

La Corte di Cassazione, infatti, nel tracciare la distinzione del significato da attribuire all'episodio riferito da CUCUZZA ove collocato nel dicembre 1993 (come avevano fatto il Tribunale e, in qualche modo, la Corte di Appello) ovvero nel dicembre 1994 (come sostenuto dalla Procura Generale con l'impugnazione però dichiarata inammissibile sempre in quel processo) ha osservato che nel primo caso, in quanto antecedente alla competizione elettorale, l'incontro di MANGANO con Dell'Utri avrebbe potuto assumere *“il significato della ricerca di un patto sulle elezioni”*, mentre nel secondo caso, in quanto successivo alle elezioni, l'incontro medesimo si sarebbe risolto in *“un tentativo di pressione, sganciato, in assenza di altri elementi certi, dalla promessa di aiuto per l'affermazione alle elezioni da parte della formazione politica di riferimento per Dell'Utri”* (v. pag. 134 della sentenza citata del processo sul concorso esterno).

Se, dunque, si può convenire con la sentenza di primo grado di questo processo nel senso che certamente non si trattava di *“una occasionale conversazione da salotto sulle iniziative del Governo Berlusconi eventualmente in cantiere”*, non ci si può esimere dal considerare che il contatto MANGANO/DELL’UTRI pur collocato dopo il maggio del 1994, ovvero intervenuto nei termini che questa Corte ritiene provati, a dire della stessa Corte di Cassazione vale ad integrare un *“tentativo di pressione”*, sebbene proveniente non da un *quisque de populo* ma da un esponente di vertice dell’associazione mafiosa quale era il MANGANO in rappresentanza e per conto di coloro (nella specie BAGARELLA coadiuvato da BRUSCA) che avevano un ruolo di comando di quella stessa organizzazione criminale che si era resa responsabile delle funeste stragi commesse appena nel biennio precedente.

Dunque, anche secondo il ragionamento allora fissato dalla Cassazione, per quanto riferito ad un’ipotesi di reato (quale quella del *“concorso esterno”* a carico di DELL’UTRI) differente da quella adesso contestata, si prospetta al più un *“tentativo di pressione”* (riconoscibile, per la loro analogia, tanto nell’episodio del giugno/luglio 1994, quanto nell’episodio del successivo dicembre 1994); e da ciò si trae conferma, anche da questo versante, della linea esegetica che questa Corte intende seguire, ossia quella per cui il reato di cui all’art. 338 c.p. si è arrestato, per i promotori mafiosi di tale iniziativa delittuosa, allo stadio del tentativo non disponendosi della prova certa ed ulteriore che la minaccia sia stata recapitata al Capo del Governo Silvio BERLUSCONI.

#### **10.6.2.- Ipotesi sulla minaccia veicolata al Presidente del Consiglio BERLUSCONI**

Alcune riflessioni quasi a margine meritano di essere aggiunte circa la struttura della minaccia che sarebbe stata recapitata al Governo.

Si è visto che, anche a prescindere dalla problematica prettamente probatoria della dimostrazione dell’ultimo passaggio (*“l’ultimo miglio”*), sono state rassegnate un

ventaglio di ipotesi quasi al fine e con l'intento di racchiudere in esse ogni possibile forma di interlocuzione di DELL'UTRI con il Presidente BERLUSCONI.

E se appare corretto che, per la natura del reato di natura formale e di pericolo, la minaccia sarebbe integrata “... *indipendentemente dal fatto che l'effetto intimidatorio, comunque percepibile e percepito, possa avere inciso concretamente sulla libertà psichica e morale di autodeterminazione*”, questo percorso esegetico risulta decisamente più problematico nella misura in cui si tenda a smaterializzare la condotta con il rischio di farle assumere dei connotati evanescenti giungendo alla ipotesi, difficilmente decifrabile, della minaccia implicitamente o indirettamente rinnovata dopo l'insediamento del Governo per la stretta dipendenza con il precedente accordo illecito in funzione dell'esito delle elezioni politiche del 1994, nonché con l'ulteriore versamento di somme da parte dell'imprenditore BERLUSCONI in favore di Cosa Nostra sino ad almeno tutto il predetto anno 1994.

L'azione delittuosa non può, infatti, prescindere dall'esteriorizzazione di un messaggio minimo, verbale o d'altro tipo, che sottenda la minaccia, per quanto implicita o larvata, ma senz'altro capace di produrre un effetto intimidatorio in sé idoneo ad incidere sul destinatario e sulla sua libertà psichica e morale di autodeterminazione.

Come si è avuto modo di precisare, l'*ubi consistam* del reato di minaccia a un Corpo politico dello Stato risiede nel ricorso alla minaccia o alla violenza come mezzi per impedire o per condizionare (cioè turbare) la libertà di autodeterminazione del Governo vittima del reato e il normale esercizio delle sue prerogative.

Tuttavia il riferimento a situazioni eccessivamente indeterminate, quali quelle sottese perfino ad ipotetiche informazioni sullo stato della legislazione se non anche ad un'implicita intimidazione solo per il contesto dei rapporti che DELL'UTRI aveva avuto in fase preelettorale, finisce per indebolire la rilevanza penale della condotta, perlomeno se tali condizioni rimangono avulse dal contesto e dell'antefatto.

E non si tratta dei toni più o meno confidenziali, cordiali e perfino amichevoli che DELL'UTRI e BERLUSCONI possono aver mantenuto in queste loro (ipotetiche)

interlocuzioni, aspetto che non varrebbe comunque a modificare la gravissima intimidazione sottesa al messaggio se veicolato da DELL'UTRI facendo riferimento alla matrice di quella stessa interlocuzione, ma dell'essenza della minaccia ontologicamente intesa.

Affermare, infatti, che la fattispecie delittuosa sarebbe stata portata a consumazione “...quand'anche, nei fatti, il timore non dovesse essere neppure insorto, perché, ad esempio, indipendentemente da quel messaggio, da quella sollecitazione o da quella richiesta, il destinatario si era già autodeterminato a porre in essere una già individuata condotta anche per ragioni del tutto diverse...”, rischia di condurre verso un crinale scivoloso nel quale, per superare il *gap* probatorio già evidenziato, cioè per cercare di ricostruire in via deduttiva le (per di più presunte) interlocuzioni DELL'UTRI/BERLUSCONI, la minaccia diviene sempre più sbiadita fino a perdere i suoi connotati minimi.

Non è, infatti, rievocando il concetto del timore sull'uomo medio che si possono trovare dei contributi risolutivi, dal momento che i rapporti tra DELL'UTRI e BERLUSCONI erano consolidati per ragioni di risalente conoscenza ed amicizia, legati alla “protezione”, in senso ampio, che DELL'UTRI ha assicurato alle aziende dell'imprenditore Silvio BERLUSCONI e, ancor prima, allo stesso BERLUSCONI ed ai suoi familiari.

Sicché, per ritenere che DELL'UTRI abbia davvero recapitato la minaccia al Presidente BERLUSCONI, e così all'intero Governo della Repubblica allora in carica, non ci si può appagare del fatto che questi due soggetti abbiano potuto affrontare certe tematiche laddove si sconosce il tenore di tali (sempre ipotetici) dialoghi e non si può soppesare soprattutto il contesto in cui gli stessi dialoghi siano avvenuti (se davvero intercorsi).

Torna prepotentemente in rilievo il fatto che DELL'UTRI, in quella particolare situazione storica e politica, per assolvere alle richieste veicolategli da MANGANO, poteva limitarsi a riferire quale fosse lo stato degli interventi normativi più di interesse senza dover incidere su chi, in ambito governativo o legislativo in senso lato, doveva

assumere tali iniziative che, anche secondo la sentenza di primo grado, non sono state frutto di pressione mafiosa.

La condotta avviata dal Governo poteva apparire in quella fase pacificamente incanalata verso il soddisfacimento di certi risultati tendenzialmente in linea con l'accordo preelettorale siglato da DELL'UTRI, da qui l'emblematico invito di quest'ultimo agli uomini di Cosa Nostra a non commettere ulteriori iniziative di attacco allo Stato che potevano intralciare quel percorso; sicché risulta estremamente difficile (per non dire impossibile) comprende la ragione per cui proprio DELL'UTRI avrebbe dovuto "minacciare" BERLUSCONI affinché realizzasse ciò che, in definitiva, era (*"anche per ragioni del tutto diverse"*) in fase di realizzazione.

Come già evidenziato non si comprende perché si sarebbe dovuta brandire la minaccia mafiosa come strumento di pressione sul Governo per condizionarne le scelte quando queste ultime potevano apparire confacenti con certi risultati.

Ancor meno da tali elementi è possibile desumere il contenuto di questi dialoghi DELL'UTRI/BERLUSCONI, sempre se davvero intercorsi su tali tematiche.

E se la carica minacciosa risultava di gravissima portata nelle richieste di MANGANO a DELL'UTRI, attesi gli accordi che quest'ultimo aveva intessuto con l'organizzazione mafiosa ben conoscendo lo spessore criminale del MANGANO e degli altri soggetti egualmente mafiosi che con esso si relazionavano, in termini decisamente diversi si prospetterebbe il significato dei dialoghi tra DELL'UTRI e BERLUSCONI, ossia di due soggetti che hanno condiviso svariate esperienze professionali, lavorative e politiche in un contesto perfino di tipo amicale.

Come osservato in modo condivisibile sul punto dalla difesa DELL'UTRI non ci si può affidare ad un simulacro della "minaccia" non più stragista, ormai sbiadita e persino implicita per il solo fatto di voler ritenere provata l'interlocuzione.

Una richiesta di notizie, a prescindere dai toni anche formalmente affabili, sulle iniziative governative e legislative fatta in quel periodo da MANGANO a DELL'UTRI, per rispettare gli impegni preelettorali, possedeva in sé una carica intimidatoria altissima e tale da integrare senz'altro una minaccia; ma, cosa ben



differente, è valutare il passaggio ulteriore dell'interlocuzione di DELL'UTRI con BERLUSCONI diretta a sondare lo stato dei progetti sulla legislazione.

Privato della conoscenza dell'antefatto e della sua pur straordinaria carica intimidatoria anche un immaginario (e lo si ripete non dimostrato) dialogo DELL'UTRI/BERLUSCONI non varrebbe in sé a consegnare la prova della consumazione della minaccia in danno del Governo quale massimo organo ai vertici dello Stato.

Sotto questo profilo l'indice presuntivo della conoscenza da parte di BERLUSCONI delle richieste mafiose, legato al fatto che DELL'UTRI ha informato in anteprima MANGANO (e tramite lui gli altri sodali mafiosi) di certi progetti normativi all'esame anche su iniziativa governativa, perde la sua efficacia persuasiva, non solo perché rimangono insondabili i concreti percorsi comunicativi che hanno consentito al DELL'UTRI di acquisire simili informazioni (per quanto in quel momento segrete all'opinione pubblica), ma anche perché eventuali dialoghi sul tema tra DELL'UTRI e BERLUSCONI possono aver assunto connotati che restano indecifrabili.

### **10.7.- L'audizione di Silvio BERLUSCONI disposta in appello**

In merito alla veicolazione della minaccia a BERLUSCONI in qualità di Presidente del Consiglio si è avuto modo di osservare come la sentenza di primo grado abbia dato atto dell'assenza di una prova diretta (*"... non v'è e non può esservi prova diretta sull'inoltro della minaccia da Dell'Utri a Berlusconi, perché ovviamente soltanto l'uno o l'altro possono conoscere il contenuto dei loro colloqui"*), per fare così ricorso a quelle che sono state individuate come le *"ragioni logico-fattuali"* che conducono, in buona sostanza, ad una prova logica della cui solidità questa Corte tuttavia continua a dubitare.

Rinviando a tutto quanto detto sulla necessità di dover ricorrere in siffatta materia al rigoroso metodo della *"alta probabilità logica"* che porti, con elevato criterio di credibilità razionale, ad un esito probatorio certo e tale da escludere l'interferenza di

decorsi causali alternativi egualmente plausibili, è adesso il caso di approfondire la questione delle dichiarazioni di quella che impersonifica, secondo la stessa ricostruzione accusatoria, la parte offesa di questa condotta delittuosa.

Con la sentenza è stato sottolineato il fatto che la difesa di DELL'UTRI, malgrado avesse lamentato che la Pubblica Accusa non aveva chiamato a testimoniare Silvio BERLUSCONI, non avesse a sua volta chiesto, appunto nel giudizio di primo grado, l'esame di BERLUSCONI pur avendo l'interesse, nella prospettiva difensiva, a far smentire la ricezione della minaccia in danno di questo soggetto come primo componente del Governo.

È stato stigmatizzato che la difesa “... *si è ben guardata dal richiederne l'esame, non soltanto a conclusione dell'istruttoria, ma anche in sede di discussione, formulando la conseguente sollecitazione di interruzione della stessa*”, per poi affermare la non necessità di una simile prova neppure nell'ottica di una sua assunzione d'ufficio, sia ex art. 507 c.p.p., prima dell'inizio della discussione, sia ex art. 523 comma 6 c.p.p., dopo l'avvio della discussione. Ed al riguardo il giudice di prime cure ha inteso condividere quelle riserve che hanno portato a non far inserire neppure da parte dell'Accusa il nominativo di Silvio BERLUSCONI tra i soggetti da escutere, delle riserve legate al fatto che BERLUSCONI “... *per la stretta dipendenza tra la minaccia implicitamente rinnovata dopo l'insediamento del Governo da lui presieduto e il precedente accordo illecito con i mafiosi in funzione dell'esito delle elezioni politiche del 1994, nonché con l'ulteriore versamento di somme in favore di “cosa nostra” sino ad almeno tutto il predetto anno (accertato per la prima volta in questo processo), non potrebbe mai assumere la veste di testimone “puro” per la natura autoindiziante che inevitabilmente avrebbero le sue dichiarazioni, con conseguente diritto al silenzio, di cui, d'altra parte, lo stesso Berlusconi si è già avvalso nel già concluso processo a carico di Dell'Utri.*”.

Ciò detto, va rammentato che in questo giudizio di appello la difesa di Marcello DELL'UTRI, nel corpo dei motivi di gravame (motivo tredicesimo), ha formulato esplicita istanza di rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale, ai sensi

dell'art. 603 c.p.p., mediante l'ammissione della testimonianza di Silvio BERLUSCONI, all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio dei Ministri in grado di riferire in merito all'eventuale minaccia trasmessagli nel corso del 1994 e censurando la scelta, invece seguita in primo grado, di omettere questo passaggio probatorio rappresentato, come normalmente avviene in processi simili, dall'esame della parte offesa.

E questa Corte ha sul punto condiviso una simile impostazione che prescinde, ben inteso, dalle tempistiche e dalle strategie (più o meno velate) seguite su un piano prettamente difensivo. La finalità che, ai fini dell'accertamento della verità processuale, ha condotto a disporre l'audizione in appello della parte lesa del reato è stata dettata dall'esigenza di completare il mosaico probatorio con quella tessera costituita, appunto, dalle dichiarazioni di colui che viene indicato come il destinatario della minaccia stragista nella sua qualità istituzionale di più alto esponente del Governo allora in carica.

Un passaggio istruttorio che, nel momento in cui è stato disposto, prescindeva (così come deve essere) dalle possibili ricadute che una simile prova avrebbe potuto determinare nel soggetto da esaminare anche in termini di difficoltà ed imbarazzi su certe tematiche, fino a giungere alle ipotesi più estreme, queste sì codificate e tutelate dal nostro ordinamento processuale, di dover riferire su aspetti perfino autoindizianti.

Del resto il giudice di prime cure ha riconosciuto che la *“prova diretta”* della trasmissione della minaccia *“avrebbe potuto essere costituita solo ed esclusivamente dalla testimonianza di Berlusconi”* perché *“ovviamente soltanto”* quest'ultimo e l'imputato DELL'UTRI *“possono conoscere il contenuto dei loro colloqui”*, sicché tale atto istruttorio è sembrato necessario, alla stregua del compendio probatorio e per il suo completamento in appello.

Se, dunque, le vicinanze, così come le ricadute emotive o di immagine, le possibili compiacenze o le tematiche più o meno compromettenti connesse all'esame di BERLUSCONI, nei suoi rapporti con *“l'amico”* Marcello DELL'UTRI, non costituivano di certo un ostacolo processuale a disporre la testimonianza, il cui

espletamento si poneva anzi come passaggio ineludibile in un processo improntato al principio del contraddittorio nella formazione della prova, va considerato che il predetto BERLUSCONI era stato inizialmente qualificato ed inquadrato, appunto in sede di rinnovazione istruttoria, come “testimone”.

In effetti la posizione è stata in seguito rivista e riqualficata come quella di “testimone assistito” per essere nelle more emerso, su comunicazione dei difensori dello stesso BERLUSCONI, che questi è iscritto nel registro degli indagati nel procedimento della Procura presso il Tribunale di Firenze per le c.d. stragi in continente, reati <sup>577</sup>collegati, ex art. 371, co. 2, lett. b) c.p.p., a quelli per cui si procede in questa sede. Considerato che BERLUSCONI non aveva reso in precedenza dichiarazioni (dichiarazioni evidentemente processuali) concernenti la responsabilità degli imputati di questo processo, gli è stato conseguentemente dato l’avviso, previsto dal comma 6 dell’art. 210 c.p.p. in combinato disposto con gli artt. 64 e 197 bis dello stesso codice, che se non si fosse avvalso della facoltà di non rispondere (una facoltà spettante al predetto in tale veste processuale) avrebbe assunto l’ufficio di testimone.

Ebbene, per come è noto, BERLUSCONI, nell’udienza dell’11.11.2019, nella quale è stato convocato in presenza dei suoi difensori (del cui suggerimento egli afferma di essersi avvalso per operare tale scelta: “*Su indicazione dei miei avvocati ...*”), ha optato per non rispondere alle domande con ciò impedendo il concreto espletamento della prova dichiarativa.

Una scelta senz’altro legittima, perché riconosciuta dall’ordinamento, che tuttavia ha inibito di colmare una lacuna non indifferente dal momento che, come anticipato, soltanto il predetto, indicato come il destinatario delle interlocuzioni con DELL’UTRI, avrebbe potuto confermare o meno tali dialoghi ed eventualmente chiarirne il tenore ed il significato più profondo.

---

<sup>577</sup> Come risulta dalla “Comunicazione di iscrizione indagato” rilasciata, ai sensi dell’art. 335 c.p.p., su istanza presentata da Berlusconi Silvio, dalla Procura della Repubblica di Firenze del 20.09.2019 che è stata acquisita unitamente all’atto allegato nel quale sono elencati i reati del procedimento Protocollo PM N. 2017/013041

Una scelta che ha aperto l'interrogativo sul suo significato, cioè se il silenzio depone a favore o contro la tesi accusatoria.

Tralasciando i disparati commenti che i protagonisti processuali (e non solo) hanno formulato azzardando scenari del tutto ipotetici, è chiaro che si tratti di un esito che è e rimane dalla portata neutra.

Non si può, infatti, esprimere alcun elemento in termini di conferma alla versione accusatoria o a quella difensiva per il semplice fatto che questa parte offesa ha optato per non rispondere senza che da tale comportamento - a prescindere dalle insondabili (tanto più da parte di questa Corte) ragioni che la hanno indotta (né, d'altro canto, doveva esservi alcuna giustificazione, non prevista in questi casi dal sistema processuale) - possa inferirsi nulla sul piano del risultato probatorio; meno che meno impegnandosi in esercizi retorici sugli scenari indefiniti, alternativi ed ancor più inesplorabili che si sarebbero potuti disvelare qualora e se il predetto teste assistito avesse invece optato per rispondere alle domande nel contraddittorio delle parti.

Semplicemente l'esame di BERLUSCONI non vi è stato e di ciò si deve prendere atto.

Una valutazione può essere, tuttavia, tracciata ed è quella per cui la situazione che si è venuta a determinare differisce non poco da quella di partenza, presente cioè al momento della sentenza di primo grado; in quella fase, infatti, l'esame della parte offesa non era stato chiesto, né dalla P.M. né dalle difese, mentre, all'esito di questo giudizio può darsi atto del fatto che il passaggio probatorio è stato chiesto ed ammesso in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, sebbene abbia avuto l'esito già descritto.

La questione non è puramente formale e ciò, non solo perché, per come è evidente, il percorso istruttorio ordinario è quello che miri ad escutere con prevalenza la parte offesa del reato (salvo poi soppesare il significato delle risposte in termini di attendibilità e rilevanza secondo un percorso non dissimile da quello che viene in generale esperito in riferimento a qualsivoglia deposizione), ma soprattutto perché per portato di carattere anche sovranazionale il diritto di difesa, nell'ambito di un

“Processo equo” (ex art. 6 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo), prevede la possibilità di interrogare o far interrogare i testimoni a carico così come ad ottenere la citazione e l’interrogatorio dei testimoni a scarico a pari condizioni dei testimoni a carico.

Ricordato che la colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base delle dichiarazioni di chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio difensivo, è parimenti evidente, nel rispetto del principio anch’esso fondamentale della formazione della prova nel contraddittorio delle parti, che debba essere garantita la possibilità di ottenere l’esame dei testimoni che la difesa giudichi rilevanti per la tesi assolutoria.

Può affermarsi che questo capitolo probatorio è stato seguito nella sua piena portata in presenza di una prova acquisibile e non acquisita, fatto salvo l’esito, evidentemente non prevedibile allorché la prova è stata ammessa.

È cosa diversa poter affermare che la parte offesa ha optato per il diritto potestativo di non rispondere rispetto all’aprioristica rinuncia istruttoria legata al dover immaginare un certo esito o al dover ricorrere perfino alla presunzione che le riposte, qualora rese, sarebbero state “condizionate” da connivenze se non perfino ammantate da elementi autoindizianti tali da doverne screditare il portato *ex ante*.

Ciò posto, va ancora considerato che, su sollecitazione della difesa dell’imputato DELL’UTRI, questa Corte ha acquisito la registrazione di una intervista che l’on. BERLUSCONI ha rilasciato in data 20 aprile 2018 commentando la sentenza “di Palermo” di condanna di primo grado di questo processo a carico di DELL’UTRI, prendendo le distanze dai fatti ed affermando, sostanzialmente, di non aver ricevuto, né nel 1994 né successivamente, minacce dalla mafia o dai suoi rappresentanti illustrando, semmai, l’intenso impegno antimafia della sua attività di governo.

In effetti, sempre la difesa del DELL’UTRI, aveva anche chiesto, in occasione dell’udienza dell’11 novembre 2019, nella quale BERLUSCONI è stato convocato per essere esaminato, di proiettare in aula tale registrazione secondo una dinamica atipica

che, su opposizione della Procura Generale, è stata disattesa da questa Corte posto che tale documento audio video era già acquisito agli atti, ai sensi dell'art. 234 c.p.p., risultando pertanto a disposizione delle parti, così come della stessa Corte, non necessitando di una visione, sotto il profilo della formazione della prova peraltro documentale ed appunto già al fascicolo processuale.

Per di più, solo al fine di una più agevole consultazione del documento in questione, è stato conferito incarico peritale per trascrivere il contenuto della traccia audio<sup>578</sup>.

---

<sup>578</sup> “... avete visto cosa c'è stato risposto. “Ci vanno bene i vostri voti ma non vi vogliamo assolutamente partecipanti di questo governo”. Allora direi che bisogna davvero finirla. Noi per nessun motivo al mondo... ehh... ritorneremo sulla posizione di assenso a partecipare ad un governo di questo genere con i 5 Stelle. Ritorniamo alla nostra idea, quella manifestata subito dopo il risultato delle elezioni. Le elezioni hanno dato come vittoriosa la nostra coalizione e quindi credo che sia assolutamente giusto che il governo, sia un governo del centro-destra. Il quale si presenti in Parlamento e chieda i voti sul suo programma, che ricordo, è un programma comune firmato da tutti i partiti, da tutti i leader del centro-destra in ogni suo punto. Per chiarezza, è un programma che ho cominciato a preparare io un anno fa. Che è stato lungamente sottoposto al giudizio di nostri elettori, ed anche di elettori che non avevano votato nelle due ultime tornate per le elezioni nazionali. Quindi è un programma che riflette davvero i bisogni del nostro Paese, e sono sicuro che sottoponendolo al giudizio del Parlamento, noi avremo la possibilità di dare vita a un Governo con una maggioranza che si basa su quel programma che noi dichiareremo di voler attuare. Quindi il rapporto con i 5 Stelle è messo definitivamente da parte. Oggi c'è stata anche la sentenza di Palermo. Io dico che è assurdo e ridicolo il tentativo di accostare il mio nome alla vicenda della “trattativa” Stato-mafia. Vorrei ricordare che... intanto non abbiamo ricevuto nel 1994 né successivamente nessuna minaccia dalla mafia o dai suoi rappresentanti. Vorrei ricordare che i miei Governi hanno sempre operato nella direzione di un contrasto fortissimo nei confronti della Mafia. Abbiamo incrementato la pena del 41 bis rendendola più dura e l'abbiamo anche... ehh... spostata sino alla fine della detenzione, anziché per un certo più stretto periodo. Abbiamo.. ehh... inche... ehh... individuato nuovi strumenti giuridici per la stessa lotta, tra cui il codice antimafia, che ha consentito da un lato... ehh... la cattura di 32 dei più pericolosi latitanti capi-mafia, 32 su 34. Abbiamo anche segnato alle prigioni italiane 1926 presunti mafiosi, e sono stati confiscati beni appartenenti a famiglie mafiose e a mafiosi, per un totale di 40 milioni di euro. Quindi credo che l'azione delle Forze dell'ordine e della Magistratura, che noi abbiamo continua... continuato a sospingere, abbia dato dei frutti che oltretutto dimostrano in maniera incontrastabile che il nostro atteggiamento nei confronti dell'organizzazione criminale a cui si dà genericamente il nome di mafia, ma c'è la mafia siciliana, la mafia calabrese, la mafia campana e tutto quanto, ha trovato sempre nel nostro Governo un contrasto fortissimo. Oggi uno dei Ministeri che è assiduo partecipante all'iniziativa del Movimento 5 Stelle, dove suscita addirittura delle ovazioni e standing ovation, si è permesso di commentare la sentenza adombrando una mia personale responsabilità. Questo è di una gravità senza precedenti. Io ho già parlato con i miei avvocati e faremo dei passi... ehh... nelle sedi opportune, nei suoi confronti. Ho poi cercato di avere notizie sulla sentenza, attraverso i miei avvocati, mi dicono che la sentenza pare del tutto sconnessa dalla realtà, ma... ehh... se l'assunto accusatorio, di cui è così soddisfatto il dott. **Di Matteo**, fosse vero, il Presidente **Berlusconi** sarebbe una persona offesa dal reato, quale

Ciò detto, pare evidente che non possa trarsi nulla di rilevante da questo commento ai giornalisti e ciò, non solo per la estemporaneità di tali dichiarazioni, ma anche per la intrinseca natura di queste stesse dichiarazioni.

Risulta, infatti, cosa ben diversa l'audizione processuale di un testimone, sia pure da escutere come "testimone assistito" nelle forme previste dal codice di rito, da una dichiarazione rilasciata alla stampa. Non solo, infatti, il testimone assistito BERLUSCONI, se avesse acconsentito alle domande, avrebbe dovuto assumere l'impegno del giuramento, con tutte le conseguenze previste dalla legge, ma nella comunicazione fatta ai giornalisti è mancata ogni forma di interlocuzione istituzionale che sarebbe stata invece imposta per la formazione della prova nel processo e nel contraddittorio delle parti.

Senza dire che, come noto, le comunicazioni alla stampa sono per loro natura libere e ben possono essere influenzate dalle finalità più variabili tra le quali e non ultima quella di fornire una certa rappresentazione all'opinione pubblica ritenuta più consona a determinati obiettivi o perfino agli umori del momento.

Se, dunque, il contenuto delle dichiarazioni di BERLUSCONI, per di più a margine di una conferenza stampa su questioni diverse e solo per commentare "a caldo" e brevemente la notizia della lettura del dispositivo di primo grado e la condanna a carico di DELL'UTRI, non consentono di acquisire alcun elemento conoscitivo di rilievo, è appena il caso di aggiungere che, per la complessa struttura del reato per come viene contestato, sarebbe stato in verità necessario chiedere dei mirati ed approfonditi chiarimenti al teste assistito BERLUSCONI tali da coinvolgere il contesto di riferimento più remoto così come l'antefatto ed i più profondi rapporti comunicativi avuti dallo stesso con DELL'UTRI secondo una dinamica che, invece, le brevi

---

*Presidente del Consiglio dei Ministri dell'epoca, così come appunto è stato ribadito dal Tribunale di Palermo. Quindi il dott. Di Matteo ha tentato di ribaltare completamente il significato della decisione. Quindi secondo questa sentenza, voglio ribadirlo, il Presidente **Berlusconi** è considerato totalmente estraneo ai fatti di causa.*



dichiarazioni della conferenza stampa non affrontano minimamente (senza neppure una domanda da parte dei giornalisti convenuti in quell'occasione).

Malgrado il percorso istruttorio è stato doverosamente completato in appello con la citazione di BERLUSCONI nei termini detti, è altrettanto evidente che dalla mancata risposta alle domande non possa trarsi alcun contributo probatorio né, tanto meno, la versione di questa parte lesa può essere in alcun modo recuperata *aliunde*, sempre ai fini di stretto e diretto interesse processuale.

Pertanto l'esternazione ai giornalisti così come gli altri comunicati eventualmente di analogo tenore sul tema, davvero nulla aggiungono rispetto al percorso processuale/probatorio.

### **10.8.- Le intercettazioni ambientali che coinvolgono RIINA Salvatore**

In riferimento alla minaccia al Corpo politico dello Stato rappresentato dal primo Governo Berlusconi assumono un rilievo soltanto parziale le esternazioni di Salvatore RIINA, intercettate durante la sua detenzione e sulle quali è bene tornare ancora una volta.

Per quanto, infatti, questo capomafia riferiva di aver confidato su certi interventi normativi che il Governo BERLUSCONI avrebbe potuto realizzare (“...*perché io tannu ci credeva che lui avissi fattu...*”) (v. intercettazione del 4 ottobre 2013: “..No .. no .. è vigliacco .. di avere fattu la legge la nel Codice Penale (inc.) fatto il Codice Penale ... quando era in possesso di (inc.) la leggi ... perché io tannu ci credeva che lui avissi fattu (inc.) con questi Magistrati con questi Magistrati ... con questi disgraziati, eh speravo .. speravo poi (inc.) incominciò ... (inc.) a niatri (inc.)..”), è altrettanto vero che si trattava di propositi imprecisati e non collegabili alla consapevolezza, neppure da parte del RIINA (detenuto dal 15 gennaio 1993), che BERLUSCONI, in qualità di Presidente del Consiglio fosse stato contattato da DELL'UTRI per recapitargli il messaggio intimidatorio/stragista.

Senza dire che, come già evidenziato, proprio il RIINA, nei suoi dialoghi intercettati in carcere, si mostrava molto dubbioso su quell'iniziativa, da lui giudicata perfino

“stravagante”, assunta da suo cognato (cioè Leoluca BAGARELLA) e da BRUSCA (definiti senza mezzi termini come degli “scimuniti”), nel contattare Marcello DELL’UTRI tramite “lo stalliere”, ossia tramite MANGANO Vittorio:

intercettazione del 22 agosto 2013: “...Poi chiddi scimuniti, me cognatu e... e Giovanni Brusca dicìa... dici chi u circavanu ca ci vulianu parlari..”; intercettazione del 20 settembre 2013: “..Intantu... intantu chiddu u BRUSCA... u BRUSCA e me cugnatu ci vannu a circalli... a stu stallieri... scu... scusi... ..ma comu si rivulgiu a iddu pi sti... pi sti cosi ri... pi sti... sti... sti... sti... sti... sti... sti... pi st’incontru? ... .. poi iu m’arristaru e eru né me cugnatu cu stu ... Giovanni BRUSCA era... a... a... a parrari cu stu... stu stalleri ca... si i facevunu incuntrari cu... cu BERLUSCONI (incomprensibile) pi cinqu minuti, u tempu ri... e parrò cu... cu... chistu... chistu docu, amicu i stu BERLUSCONI... ..DELL’UTRI, si... ca lui forse (incomprensibile) DELL’UTRI ca i facià incuntrari...”; intercettazione del 29 settembre 2013: “..carciratu sentu chi ... Giovanni ... u paesanu miu dà ... Sangiusipparu ... e me cugnatu circavunu a Dell’Utri ... ma chi c’havuno a diri a Dell’Utri? picchè me cugnatu .. certi cosi (inc.) ma si stravacanti ... ma chi ci va fari ... ma chi ci camini cu Giovanni a circari a Dell’Utri? ma nuatri bisogno ri Giovanni avemu pi Dell’Utri? ... .. ma sentu a chisti che circavanu a circavano a Dell’Utri .. chi c’havunu a fari presentari u stallieri..”.

Si può ottenere, al più, conferma (l’ennesima significativa conferma) del fatto che MANGANO ebbe effettivamente a recarsi più volte in trasferta per contattare, attraverso DELL’UTRI, BERLUSCONI (v. intercettazione del 29 settembre 2013: “..E chiddu da da nta na quarantina e iorna .. cinquanta iurna .. quattru voti .. cinqu voti iu o canali cinu...”), con disappunto dello stesso RIINA che, anche in questo caso, avrebbe voluto aspettare di essere “cercato” (v. ancora intercettazione del 29 settembre 2013: “..Quali circari Dell’Utri .. quali circari Dell’Utri .. Berlusconi .. ..Iu un cercu a nuddu ... ma circari tu ..”).

Analogamente, si ricava che Vittorio MANGANO ebbe effettivamente a parlare con DELL’UTRI (v. intercettazione del 22 agosto 2013: “...e parrò cu... cu... chistu...

*chistu docu, amicu i stu BERLUSCONI... ..DELL'UTRI...”), col quale, peraltro, lo stesso RIINA aveva già da prima instaurato un proprio contatto (v. intercettazione del 29 settembre 2013: “...ma nuatri bisogno ri Giovanni avemu pi Dell’Utri?..”).*

Se questi elementi convalidano, pertanto, il proposito ordito da BAGARELLA e BRUSCA nel contattare, tramite MANGANO, DELL’UTRI, non si ottiene prova, neppure da questo versante, che BERLUSCONI fosse nelle mani di Cosa Nostra o che sia stato ricattato nella sua veste istituzionale di Presidente del Consiglio.

Senza trascurare che RIINA si vantava del fatto che, fino a quando era stato libero, aveva in un certo senso “snobbato” Silvio BERLUSCONI (evidentemente in qualità di imprenditore) non ritenendo che fosse un soggetto abbastanza importante (v. intercettazione del 22 agosto 2013: “...ma non lu circai più perché dissi: “tu si fasullo”... ..io, s’iddu mi l’avissi misu ‘ntiesta, c’avissi arrivatu pi... mi vineva facili arrivarici. Però un mu misi ‘ntiesta stu... (inc.) picchè tannu non era così importante (inc.)..”), così come anche DELL’UTRI (v. intercettazione del 29 settembre 2013: “...Io .. iu .. pi diri .. a questo Dell’Utri .. ...Io non l’ho mai cercato .. e io non l’ho mai segutu .. io sapevo che era una persona pulita ... ma u.. u pigghiu per un palermitano come tutti gli altri..”), pur confermando pienamente il ruolo di intermediario svolto dal predetto DELL’UTRI (v. intercettazione del 22 agosto 2013: *scinnù u palermitanu, parlau cu unu (inc.) si misi d’accordu, dici: “Vi mannu i soldi cu natru palermitanu“, e pigghiù natru (inc.) palermitanu, c’era chiddu a Milanu, ‘cca a Milano (inc.) chistu (inc.) ogni sei misi (inc.) a stu palermitanu. Era amicu ri... chiddu... ru Senaturi. Stu Senaturi si... si... seriu... era seriu, debbo dire la verità... ..era una persona seria era. E purtò chiddu ri... chisti personi serie comu su ricevunu stu disgraziatu... troppi soddi... i soddi... (inc.) l’ha purtari tu”*) ed il conseguente pagamento di ingenti somme di denaro da parte di BERLUSCONI (v. intercettazione del 22 agosto 2013: “A niatri ni rava ducentucinquanta... mili... miliuna ogni sei misi... ducentucinquanta! Soddi chi spittavanu a niatri... chisti (inc.) ..”).

In sostanza anche dalle intercettazioni di RIINA Salvatore è possibile trarre conferma del tentativo di minaccia al Governo BERLUSCONI, ma non anche della consumazione di tale fattispecie di reato, almeno da parte dell'imputato DELL'UTRI.

### **10.9.- Le singole posizioni in riferimento al reato di minaccia a un Corpo politico dello Stato in danno del primo Governo BERLUSCONI**

A conclusione di questo percorso è il momento di trarre le conclusioni in riferimento alle posizioni degli imputati che rispondono, in questo giudizio di appello, dell'ipotesi di minaccia al Corpo politico rappresentato dal primo Governo Berlusconi secondo le coordinate fin qui illustrate e dalle quali non si può prescindere.

In questo senso il presente paragrafo non può essere isolato dalla lettura dei precedenti rischiandosi, altrimenti, di sacrificare in nome dell'esigenza di sintesi quello della completezza.

#### **10.9.1.- Marcello DELL'UTRI**

Muovendo dalla posizione di Marcello DELL'UTRI, si è avuto modo di osservare che difetta la prova certa che lo stesso abbia fatto da tramite per comunicare la rinnovata minaccia mafiosa/stragista sino a BERLUSCONI quando questi era Presidente del Consiglio dei Ministri così percorrendo quello che, per opera di semplificazione, può essere individuato come "l'ultimo miglio" percorso il quale il reato sarebbe stato portato a consumazione.

Al di là del pieno coinvolgimento di DELL'UTRI nell'accordo preelettorale (o nella promessa elettorale come pure definita), sul quale sono state raccolte plurime e convergenti elementi di conferma perfino rafforzati in questo giudizio di appello (in particolare grazie all'intercettazione che ha coinvolto l'avv. PITTELLI), non si ha prova che a questa fase, qualificabile come un antefatto o antecedente non punibile, abbia fatto seguito la fase ulteriore della comunicazione della minaccia a BERLUSCONI in qualità di parte offese e di Presidente del Consiglio per ottenere

l'adempimento, appunto sotto la minaccia mafiosa, degli impegni assunti dallo stesso DELL'UTRI nella precedente campagna elettorale.

Non risulta provato che oltre alla interlocuzione MANGANO/DELL'UTRI vi sia stata una interlocuzione di DELL'UTRI con Silvio BERLUSCONI su questa tematica, tanto meno dopo l'insediamento del Governo BERLUSCONI, dovendo al riguardo ribadire, come fatto nei paragrafi che precedono (ed ai quali continua a farsi rinvio), la differenza tra un accordo politico-mafioso *tout court* (per quanto in sé illecito e moralmente disdicevole) e la veicolazione della minaccia al Governo della Repubblica soltanto questa capace di integrare la fattispecie delittuosa di cui all'art. 338 c.p. sotto il terribile ricatto della ripresa (o della prosecuzione) della stagione stragista che aveva insanguinato gli anni 1992 e 1993.

Difetta la prova che DELL'UTRI, per fornire le informazioni pur da lui trasmesse in anteprima agli uomini di Cosa Nostra, in particolare a Vittorio MANGANO, su certe perfino "segrete" riforme normative (in specie per quanto riguarda il decreto legge del 14 luglio 1994 n. 440 con la sua "subdola" modifica che riguardava i limiti dell'arresto anche per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.), si sia dovuto rivolgere al Presidente del Consiglio allora in carica e non, invece, a qualche altro esponente di vertice di Forza Italia o fidato componente dell'ufficio legislativo di quel partito egualmente a conoscenza dei particolari tecnici di questi propositi normativi che si ponevano, comunque, in linea con un certo orientamento politico di tipo garantista perfino connaturale a quello stesso partito.

Analogamente si sconoscono le modalità di un'eventuale interlocuzione sul tema tra DELL'UTRI e Silvio BERLUSCONI non potendosi neppure escludere scenari in cui eventuali dialoghi (sempre se davvero intervenuti e provati) si siano arrestati ad un livello embrionale in cui l'imputato non aveva neppure l'interesse o la necessità di fare riferimento all'antefatto né, tanto meno, alla minaccia mafiosa/stragista, nemmeno in forma implicita, velata o subdola, ben potendo assumere le notizie di interesse semplicemente esplorando i percorsi normativi più significativi che stavano prendendo corpo.

A voler ritenere, anche oltre i dati concretamente provati, che via sia stata un'interlocuzione su queste tematiche con BERLUSCONI dopo la sua nomina presidenziale, non è comunque possibile ricostruire il tenore di questi dialoghi.

Si è anche avuto modo di evidenziare che l'indice presuntivo della conoscenza da parte di BERLUSCONI delle richieste mafiose, legato al fatto che DELL'UTRI ha informato in anteprima MANGANO (e tramite lui gli altri sodali mafiosi) di certi progetti di riforma che erano all'esame o prossimi al varo su iniziativa governativa, perde la sua efficacia persuasiva, non solo perché rimangono inesplorabili i concreti percorsi comunicativi che hanno consentito a DELL'UTRI di acquisire simili informazioni (per quanto in quel momento segrete all'opinione pubblica), ma anche perché ipotetici dialoghi su questa tematica con BERLUSCONI possono aver assunto connotati che restano indecifrabili, particolarmente perché non c'era neppure la necessità di addomesticare il percorso normativo.

Una prova che non discende né si può ricavare neppure dalla regola del *cui prodest*, riferita a vantaggi che il destinatario finale dell'interlocuzione poteva ottenere in termini di risultati elettorali, poiché, non solo non si ha prova del grado di conoscenza che BERLUSCONI avesse degli accordi preelettorali con i vari personaggi della criminalità organizzata (tanto dell'ala stragista quanto dell'ala che alla prima si contrapponeva in Cosa Nostra), ma soprattutto perché questi accordi sono intervenuti (come è evidente) allorché il Governo BERLUSCONI non era in carica e, quindi, il reato oggetto di contestazione non poteva essere integrato. Senza comunque perdere di vista il fatto che né DELL'UTRI né tanto meno BERLUSCONI avrebbero tratto vantaggio dalla minaccia stragista che, anzi, vedeva Silvio BERLUSCONI, a quel punto in qualità di componente del Governo, come parte offesa.

Vero è che se riferito all'accordo preelettorale la minaccia poteva connotarsi come la resa del conto per all'aiuto elettorale offerto da Cosa Nostra, ma questi elementi coinvolgono semmai DELL'UTRI e le sue spregiudicate trame con l'organizzazione mafiosa e non anche BERLUSCONI (perlomeno di un coinvolgimento di questo tipo difetta la prova).

Dovendo in ogni caso ribadire il concetto secondo cui, in assenza della prova diretta dei dialoghi tra DELL'UTRI ed il Presidente BERLUSCONI, deve farsi ricorso ad un criterio inevitabilmente logico, anzi di alta probabilità logica, così da poter ritenere che, esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'unica soluzione sia quella e soltanto quella che porti a ritenere dimostrata, con elevato grado di credibilità razionale, la veicolazione della minaccia al Governo.

Dubitare è un obbligo giuridico imposto dal sistema processuale che, nel caso di specie, non si traduce nella necessità di dover semplicemente confutare la logicità della tesi seguita in primo grado, ma di verificare se questa conduca concretamente e con certezza alla prova dei fatti in assenza di alternative egualmente logiche e razionali; e, come già si è avuto modo di anticipare, proprio in questo caso il rischio di incorrere nel classico vizio della fallacia dell'affermazione del conseguente rimane altissimo.

La prova della colpevolezza non può limitarsi alla corrispondenza di taluni dati ma deve trovare solido fondamento, secondo un percorso esattamente inverso, sugli elementi disponibili per ottenere da essi dei sicuri (chiari, precisi e concordanti) indici per addivenire in concreto alla dimostrazione della tesi accusatoria.

Una prova che difetta in termini di certezza (*“al di là di ogni ragionevole dubbio”*) così da portare a ritenere, ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., che Marcello DELL'UTRI, nonostante il suo pesante coinvolgimento nella fase preelettorale ed anche postelettorale (con delle azioni tali da assumere astrattamente rilievo per una differente fattispecie di reato, tuttavia coperta dall'intangibile giudicato assolutorio di cui si è detto intervenuto per i fatti di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p. successivi al 1992) non abbia concorso nella minaccia al Corpo politico dello Stato. Non si ha prova, in altri termini, che questo imputato, nonostante le sue ramificate implicazioni nell'antefatto, abbia portato a termine quel progetto ricattatorio/minaccioso di cui pure egli aveva piena conoscenza per volere degli esponenti di Cosa Nostra ed a seguito delle sue reiterate interlocuzioni, intercorse fino a dicembre del 1994, in particolare con Vittorio MANGANO.

All'assoluzione di Marcello DELL'UTRI "*per non aver commesso il fatto*" di cui alla residua imputazione *sub A*) consegue, oltre alla revoca delle statuizioni civili a carico di questo appellante, anche la perdita di efficacia della misura cautelare del divieto di espatrio applicata nei suoi riguardi nel corso del presente giudizio di appello.

### **10.9.2.- Leoluca BAGARELLA**

Pur in assenza, come visto, della prova della veicolazione della minaccia in danno del Presidente BERLUSCONI è altrettanto evidente che il reato si sia arrestato al livello del tentativo con una condotta che va in questi termini attribuita agli imputati Leoluca BAGARELLA e Giovanni BRUSCA nelle loro già tratteggiate qualità.

E' indubbio, infatti, che il progetto ricattatorio ripreso nel marzo del 1994 da questi soggetti, dopo gli arresti prima di RIINA ed a seguire dei fratelli GRAVIANO (che avevano un loro canale di comunicazione con DELL'UTRI), non sia stato portato a compimento, contrariamente alla volontà degli stessi BAGARELLA e BRUSCA, soltanto perché DELL'UTRI non ha veicolato (*rectius*: non vi è la prova che lo abbia fatto) la minaccia fino al Governo, in specie fino a BERLUSCONI quale Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nei confronti di questi imputati, pertanto, è configurabile un delitto tentato, ai sensi degli artt. 56 e 338 c.p., poiché gli stessi hanno posto in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco, ad esercitare la citata pressione mafiosa stragista in danno di quel Governo, non riuscendo nel loro intento criminale per una causa indipendente dalla loro volontà concretamente rappresentata, su un piano strettamente processuale, dalla mancanza di una prova certa riferita "all'ultimo passaggio" della condotta affidata a Marcello DELL'UTRI in previsione delle sue comunicazioni con il Presidente BERLUSCONI.

Al di là delle riduttive affermazioni difensive che vorrebbero attribuire all'appellante BAGARELLA il ruolo di "soldato semplice" in seno a Cosa Nostra, cioè di soggetto estraneo a progetti di minaccia allo Stato o a "trattative" di sorta, secondo una versione minimalista già ampiamente confutata in precedenza nonché smentita



dalle plurime risultanze emerse proprio in riferimento alla rinnovata minaccia tentata in pregiudizio del Governo BERLUSCONI, va ancora ribadito che a carico di Leoluca BAGARELLA (ma un discorso analogo vale evidentemente per BRUSCA) viene contestato di avere concorso, nella sua qualità di esponente di vertice dell'associazione mafiosa ed al fine di *“turbare la regolare attività di corpi politici dello Stato italiano, ed in particolare del Governo della Repubblica”*, a due distinte condotte delittuose ovvero: la *“minaccia – consistita nel prospettare l'organizzazione e l'esecuzione di stragi, omicidi e altri gravi delitti (alcuni dei quali commessi e realizzati) ai danni di esponenti politici e delle Istituzioni – a rappresentanti di detto corpo politico”*, nonché, poi, in particolare, in concorso con BRUSCA, di avere prospettato *“al Capo del Governo in carica BERLUSCONI Silvio, per il tramite di MANGANO Vittorio (deceduto) e di DELL'UTRI Marcello, una serie di richieste finalizzate ad ottenere benefici di varia natura (tra l'altro concernenti la legislazione penale e processuale in materia di contrasto alla criminalità organizzata, l'esito di importanti vicende processuali ed il trattamento penitenziario degli associati in stato di detenzione) per gli aderenti all'associazione mafiosa denominata “Cosa Nostra”. Ponendo l'ottenimento di detti benefici come condizione ineludibile per porre fine alla strategia di violento attacco frontale alle Istituzioni la cui esecuzione aveva avuto inizio con l'omicidio dell'on. Salvo LIMA ed era proseguita con le stragi palermitane del '92 e le stragi di Roma, Firenze e Milano del '93”* (v. capo di imputazione riportato in epigrafe).

Sempre come spiegato nella sentenza di primo grado *“... ancorché il capo di imputazione non sia del tutto felice nella sua tecnica di redazione, al Bagarella (così come al Brusca) vengono contestate due condotte delittuose, diverse per collocazione temporale e concorrenti, sebbene avvinte dal vincolo della continuazione, espressamente richiamato per tutti gli imputati sia con l'indicazione dell'art. 81 cpv. c.p., sia con il riferimento a fatti commessi dagli imputati “anche in tempi diversi”, ma, comunque, “a partire dal 1992”* (v. capo di imputazione).”.

Assodato, dunque, che le condotte ascritte in particolare a BAGARELLA rimangono tra loro distinte, le stesse vanno individuate nei termini così sintetizzabili:

- la prima (già analizzata), posta in essere in concorso con RIINA e gli altri che può individuarsi, dal contesto del capo di imputazione, in quella iniziata nel 1992 e protrattasi sino alla fine del 1993 o primi mesi del 1994;

- la seconda, realizzata a partire dall'insediamento, nel 1994, del Governo presieduto da Silvio BERLUSCONI, è quella (di cui ci si occupa più direttamente in questa seconda parte) posta in essere dal BAGARELLA, in concorso con Giovanni BRUSCA ed anche con Vittorio MANGANO e Salvatore CUCUZZA (questi ultimi entrambi deceduti) e ancora con Marcello DELL'UTRI (come visto da assolvere per non aver commesso il fatto ai sensi del comma secondo dell'art. 530 c.p.p.), finalizzata alla minaccia in danno del nuovo Governo insediatosi nel maggio del 1994.

Sulla duplicità di queste imputazioni, neppure fatta oggetto di impugnazione da parte di alcuno (tanto meno dalla difesa del BAGARELLA), si torna a condividere le efficaci argomentazioni della sentenza di primo grado nella misura in cui si è affermato:

*“Ed invero, ancorché ad una prima sommaria lettura del capo di imputazione possa sembrare che al Bagarella (così come a Brusca e Dell’Utri) sia stata contestata soltanto la seconda condotta (in conseguenza della specificazione che nell’imputazione segue le parole “In particolare:”), non può essere dubbio, ad un esame più attento e completo dell’imputazione medesima nel suo complesso che prescindendo dall’infelice tecnica di redazione del capo di imputazione, che la contestazione al Bagarella (e, quindi, anche a Brusca e Dell’Utri) riguardi anche la prima parte della condotta sopra ricordata.*

*In tal senso depongono il fatto che per tutti gli imputati la condotta viene contestata “a partire dal 1992”; il fatto che nella prima parte dell’imputazione, nella quale si fa riferimento all’iniziale minaccia di “cosa nostra”, non si fa alcuna distinzione tra gli imputati; il fatto che ugualmente per Dell’Utri, cui certamente viene imputata una condotta già risalente al 1992, poi v’è (dopo le parole “In particolare:” già ricordate) una analoga specificazione con riferimento al “proposito criminoso di rinnovare la*

*minaccia di prosecuzione della strategia stragista” nei confronti del Governo Berlusconi che si ricollega alla precedente condotta pure contestata a Bagarella e Brusca; il fatto, infine, che il reato è stato contestato a tutti gli imputati, quindi anche a Bagarella (così come a Brusca) come commesso “anche in tempi diversi, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso”.*

*In ogni caso è rilevante osservare che le due diverse condotte sopra ricordate, oggetto nel capo di imputazione della generica unificazione entro il vincolo della continuazione interna, sono state, poi, però ampiamente sviscerate e puntualizzate durante l'espletamento delle prove orali, nell'ambito delle quali sono stati focalizzati tutti i singoli episodi (anche quelli relativi alla prima parte della condotta) e tutte le specifiche modalità esecutive racchiusi nell'originaria imputazione.*

*Non solo, ma anche in sede di requisitoria il P.M. ha espressamente collocato la condotta posta in essere in prima persona da Bagarella e Brusca già all'indomani dell'arresto di Salvatore Riina (v. trascrizione udienza 25 gennaio 2018) e, quindi, prima della successiva fase iniziata col ricorso all'opera di Vittorio Mangano, dopo che a questi, per volere degli stessi Bagarella e Brusca, era stata affidata la “reggenza” del “mandamento” di Porta Nuova in sostituzione di Salvatore Cancemi costituitosi spontaneamente ai Carabinieri nel luglio 1993.*

*Ne consegue che, poiché ciò ha sicuramente consentito all'imputato di esercitare validamente il proprio diritto di difesa e non v'è stata, riguardo ai fatti contestati, alcuna estensione temporale e sostanziale, ma soltanto una precisazione, nel corso dell'istruttoria dibattimentale svolta nel contraddittorio delle parti, dei profili storici oggettivi e soggettivi dei fatti medesimi, non può ipotizzarsi alcuna necessità di un'eventuale contestazione suppletiva da disporre o da compiere ai fini della valida pronuncia della presente sentenza anche riguardo alla prima parte della condotta, non essendovi sostanziale distonia tra fatti contestati e fatti in questa ritenuti.*

*D'altra parte, come si è già anticipato sopra, la difesa dell'imputato Bagarella (così come quella del Brusca) non soltanto non ha fatto alcun riferimento nel corso dell'intero dibattimento e, poi, della discussione (v. trascrizione dell'udienza del 29*

marzo 2018) alla formulazione del capo di imputazione, ma, soprattutto, ha svolto il proprio compito con riguardo ad entrambe le condotte sopra delineate e cioè sia rispetto a quella posta in essere in appoggio ed in prosecuzione della strategia stragista di Riina ed alle condizioni da questi poste per il suo abbandono, sia rispetto a quella più specifica della contestata rinnovazione della minaccia nei confronti del Governo Berlusconi.

*E ciò è quel che conta, poiché la Corte di Cassazione ha già avuto modo di affermare che “l’obbligo di correlazione tra accusa e sentenza è violato non da qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell’imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell’imputato: la nozione strutturale di <<fatto>> va coniugata con quella funzionale, fondata sull’esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all’esigenza di evitare che l’imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi” (v. Cass. 18 giugno 2013 n. 35574, Crescioli).”.*

Ciò posto, ripercorrendo in questa sede brevemente le risultanze nei confronti dell’appellante BAGARELLA che attengono a questa “seconda minaccia”, cioè quella che questa Corte ritiene che si sia arrestata a livello del tentativo, va qui stringatamente ribadito che dopo l’arresto di Salvatore RIINA, come concordemente emerso dalle risultanze probatorie acquisite, proprio BAGARELLA si era fatto carico di proseguire più direttamente nel proposito criminoso di ricattare lo Stato.

Valga, in proposito, tutto quanto già osservato nella parte di motivazione relativa ai fatti del ’92-’93, così come le seguenti condivisibili considerazioni rassegnate nella motivazione della decisione di primo grado tese ad evidenziare il “*rapporto privilegiato*” che legava BAGARELLA al RIINA (grazie anche “...*alla possibilità di recepirne le volontà tramite i comuni familiari che si recavano a colloquio col*

*predetto*”), tale per cui BAGARELLA ha assunto, “... *avvalendosi anche dell’aiuto di Giovanni Brusca, la guida dell’associazione mafiosa*”, riuscendo “... *a prevalere, con quest’ultimo e con gli altri alleati (tra i quali i fratelli Graviano), sulla diversa fazione, capeggiata da Provenzano, che premeva, invece, per abbandonare quel ricatto, “accontentandosi” di ristabilire con lo Stato rapporti “normali” (senza “muro contro muro”) che avrebbero consentito di riprendere con più tranquillità gli affari e, dunque, all’organizzazione mafiosa di continuare a prosperare economicamente.*”.

Rimandando all’ampia esposizione fatta nella Parte Terza della sentenza impugnata, giova adesso ricordare, sempre in estrema sintesi, il racconto di Giovanni BRUSCA sul tentativo operato da Bernardo PROVENZANO di riconsiderare la strategia ricattatoria e stragista di RIINA e sulle difficoltà di fare accettare ai suoi alleati la prosecuzione di quella strategia con la conseguente risposta provocatoria e canzonatoria data a PROVENZANO proprio da Leoluca BAGARELLA (v. dich. Brusca: “... *“Ti metti un cartellone così, prendi un pennello e gli scrivi: «Io non so niente»”...*”).

Un capitolo probatorio, proprio quest’ultimo, che ha trovato uno straordinario riscontro nelle stesse parole del RIINA, intercettate in carcere il 18 agosto 2013: “...*invece con tutta quella, comu sacciu, con tutta quella esperienza che aveva ci rissi: ti mietti un cartellino attaccato ‘nto cuoddu e dici - io non ne so niente!...*”.

Ed al riguardo deve essere disattesa l’ipotesi secondo cui queste frasi sarebbero da relegate, come prospettato in particolare dalla difesa del BAGARELLA, a degli sfoghi di un soggetto anziano e detenuto da anni al 41 bis che, ormai relegato a margine di ogni iniziativa, si limitava a commentare, con il suo compagno di detenzione, ciò che orecchiava partecipando ai processi a suo carico (“*comu sacciu*”), poiché, viceversa, proprio dal contenuto delle intercettazioni del RIINA è stato possibile cogliere la straordinaria importanza delle dichiarazioni rese da costui per come si è avuto modo di apprezzarle in questo processo di appello e per come fatto, ancora prima, anche nella sentenza di primo grado.

Non solo vi è piena prova dell'adesione del BAGARELLA all'azione ricattatoria già in corso dalla metà del 1992 (come comprovato, tra i molti elementi, anche dalla agghiacciante intercettazione del RIINA del 18 agosto 2013 secondo cui egli "al Governo doveva vendere morti" "...io o' guviernu c'è vinniri (inc.) muorti c'è vinniri, o' guviernu muorti c'hannu a dari..."), ma rimane egualmente provato che sempre BAGARELLA, agendo in particolare con Giovanni BRUSCA (che divenuto collaboratore di giustizia ha ampiamente riferito sul tema), ha tentato di proseguire la condotta delittuosa mediante la rinnovazione della minaccia nei confronti del Governo BERLUSCONI subentrato a quello presieduto da CIAMPI di cui aveva fatto parte il Ministro Giovanni CONSO.

Evitando di ripetere quanto detto circa l'accordo preelettorale o quantomeno circa la promessa preelettorale con Marcello DELL'UTRI in rappresentanza del nuovo partito politico Forza Italia, il fatto che non sia rimasto provato il grado di consapevolezza di Silvio BERLUSCONI di tale antefatto ("antefatto" evidentemente se riferito al delitto di cui all'art. 338 c.p.) e soprattutto la circostanza che non vi sia prova certa della veicolazione al "destinatario finale" della rinnovata minaccia stragista dopo l'insediamento del Governo BERLUSCONI, costituiscono elementi tali da far ritenere che quest'azione delittuosa per l'imputato BAGARELLA (ma lo stesso è a dirsi anche per Giovanni BRUSCA) si sia arrestata allo stadio del tentativo; ed in questi termini deve operarsi una riqualificazione della relativa fattispecie di reato.

Leoluca BAGARELLA, accantonato il suo iniziale progetto di costituire una formazione politica che fosse diretta emanazione di Cosa Nostra, rimaneva fermamente convinto del proposito di realizzare tale minaccia al Governo e si è concretamente attivato, in concorso con BRUSCA e degli altri soggetti mafiosi di cui si è sopra detto, affinché ciò accadesse tanto che, tramite Vittorio MANGANO, furono prospettate al DELL'UTRI le terribili conseguenze in termini di nuove stragi nel caso in cui non fossero seguite certe modifiche nel settore penale e penitenziario.

Delle minacce che furono reiterate dopo l'insediamento del Governo presieduto da Silvio BERLUSCONI nelle interlocuzioni mantenute anche in questo periodo da

MANGANO con DELL'UTRI, ma delle minacce per le quali non è possibile stabilire l'ulteriore esito così da portare all'assoluzione del coimputato appellante DELL'UTRI nei termini sopra ampiamente illustrati.

Sulla riconducibilità dell'azione svolta da MANGANO, su mandato in particolare di BAGARELLA e BRUSCA, ad una tentata minaccia, avente in sé tutti gli elementi del reato di cui agli artt. 56 e 338 c.p., anche indipendentemente dalle forme dell'approccio di Vittorio MANGANO con DELL'UTRI in occasione degli incontri che gli stessi ebbero dopo l'insediamento del Governo BERLUSCONI, sia bastevole aggiungere - rispetto a tutto quanto già tracciato - che ai fini della configurabilità del delitto tentato è sufficiente accertare che la minaccia, nel momento in cui venne ideata ed elaborata, avesse un'attitudine ad intimorire ed a turbare l'attività del Governo a prescindere dal fatto che non si abbia l'ulteriore dimostrazione che questa minaccia sia stata poi concretamente trasmessa alla parte lesa /destinatario finale, in qualità di Presidente del Consiglio.

Il compendio probatorio raccolto conduce, allora, a riqualificare il fatto ascritto a BAGARELLA, riferito alla minaccia al Corpo politico dello Stato, rappresentato dal primo Governo BERLUSCONI, a titolo di delitto tentato ex artt. 56 e 338 c.p.

Da tale derubricazione discende la estinzione di questa fattispecie poiché è ampiamente maturato il termine di prescrizione.

Per effetto, infatti, della riduzione di 1/3 della pena per il tentativo, la causa di estinzione è sopravvenuta a giugno del 2017 e ciò tenuto conto del fatto che, proprio come conseguenza della derubricazione, il reato è destinato a rientrare nella "fascia" per cui la prescrizione opera dopo 15 anni dal fatto, ai sensi del n. 2) del comma 1 dell'art. 157 c.p. (da applicare nella sua formulazione più favorevole agli imputati vigente all'epoca del fatto e prima delle modifiche introdotte ai sensi della novella del 5 dicembre 2005 n. 251), da prorogare al massimo della metà (sempre secondo la legislazione all'epoca vigente), cioè fino a 22 anni e 6 mesi; calcolando questo termine dall'ultimo atto del reato tentato di cui si ha prova, individuabile nel dicembre del 1994,

con l'ultima trasferta di CUCUZZA da DELL'UTRI, si ottiene che la prescrizione è maturata a giugno del 2017 (dicembre 1994 + 22 anni e 6 mesi).

Ovviamente tale calcolo tiene conto del fatto che mentre nulla osta a ritenere sussistenti a carico del BAGARELLA le aggravanti comuni contestate ai sensi dell'art. 61, n. 2) e n. 3) c.p., nonché dell'aggravante a effetto speciale di cui all'art. 7 D.L. 152/91, non così può dirsi per l'aggravante di cui all'art. 339, comma 2, c.p.

Ed invero, tutte le aggravanti contemplate dal cit. art. 339 espressamente e specificamente richiamano i reati di cui agli artt. 336-338 e/o *“le pene stabilite nei tre articoli precedenti”*.

Così recita il primo comma dell'art. 339 (*“Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa...”*). E il secondo comma reitera la tecnica di conformazione delle ulteriori aggravanti, in modo ancora più esplicito e specifico: *“Se la violenza o la minaccia è commessa da più di...., la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'art. 336 e agli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindi anni e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni”*.

Ciò posto, non ritiene questa Corte di potersi discostare dal principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui si deve ritenere che quando il legislatore indichi nominativamente un determinato delitto, intenda riferirsi solo al delitto consumato; mentre quando richiami una categoria di delitti non specificati, si riferisca sia a quelli consumati che a quelli tentati.

In applicazione di tale principio (che peraltro richiama un lontano precedente in tema di provvedimenti di concessione di amnistia e indulto, ovvero Sez. Unite, 23 febbraio 1980 n. 3), la sentenza IOVINELLA, Cass. SS.UU. 19 aprile 2018, n. 40985, ha composto il contrasto di giurisprudenza tra i diversi orientamenti che si erano formati in ordine all'applicabilità anche al delitto tentato della speciale aggravante di cui all'art. 71, comma 1 del d.lg. n. 159 del 2011 che prevede che *“le pene stabilite per i delitti previsti agli artt. 270-bi, 270 ter, 270-quater.1, 270 quinquies, 314, 316, 316-bis, 316-ter...”*, e molti altri articoli parimenti espressamente richiamati, *“sono*



aumentate da un terzo alla metà”. Ne segue che l’aggravante a effetto speciale di cui all’art. 339, comma 2, espressamente prevista per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 338, non può ritenersi estensibile anche alle corrispondenti ipotesi di delitto tentato, poiché il tentativo “costituisce una figura autonoma di reato, caratterizzata da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura”<sup>579</sup>.

Mentre, per inciso, è pacificamente applicabile l’aggravante pure a effetto speciale di cui all’art. 7, D.L. 152/91 perché si riferisce ad una categoria di delitti non specificati (ovvero, “i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis, ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo”) così da non autorizzare, in riferimento a questa aggravante, alcuna distinzione tra delitto consumato o solo tentato.

A tale estinzione parziale, che evidentemente investe solo il reato riferito alla minaccia a Corpo politico/primo Governo BERLUSCONI, consegue, su un piano prettamente sanzionatorio, che la pena inflitta a Leoluca BAGARELLA deve essere adesso **rideterminata nella misura di 27 anni di reclusione**, cui si perviene decurtando l’aumento di pena di un anno di reclusione fissato in primo grado per la continuazione, ex art. 81 cpv. c.p., tra le due condotte di reato contestate al predetto *sub capo A*).

---

<sup>579</sup> In termini, Cass. 21 marzo 2018, n. 41524: “L’aggravante di cui all’art. 71 d.lg. 6 settembre 2011 n. 159 è applicabile solo in caso di consumazione dei reati indicati nello stesso art. 71, senza possibilità di estensione al tentativo, che costituisce una figura autonoma di reato, caratterizzata da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura”. Va altresì rammentato che una pacifica giurisprudenza di legittimità in tema di non punibilità per fatti commessi a danno di congiunti ex art. 649, ultimo comma c.p., e in applicazione dei medesimi principi ha affermato che nella categoria dei delitti nominativamente indicati dall’art. 649 c.p., ultimo comma, quindi gli artt. 628, 629 e 630 c.p., avendo il legislatore indicato nominativamente tali norme, nelle stesse non possono rientrare anche le forme tentate, poiché: a) il reato tentato costituisce una figura criminosa a se stante e dà luogo ad un autonomo titolo di reato; b) la dizione letterale (delitti previsti dagli artt. 628, 629 e 630) non menzionando espressamente anche il tentativo non può essere interpretato estensivamente, vertendosi in una materia in cui non può praticarsi un esercizio ermeneutico *in malam partem* (ex plurimis, Cass. Sez. II, 9 luglio 2010, n. 28686).

### **10.9.3.- Giovanni BRUSCA**

In riferimento alla posizione di questo imputato ben poco v'è da aggiungere rispetto a quanto fin qui osservato e soprattutto rispetto a quanto anche da ultimo ribadito a proposito del coimputato BAGARELLA, dovendo semmai rammentare che proprio BRUSCA, con le sue dichiarazioni auto ed etero accusatorie, ha fornito un contributo tanto rilevante per la ricostruzione dei fatti processuali da aver meritato, con la sentenza di primo grado, il riconoscimento dell'attenuante "della collaborazione" di cui all'art. 8 D.L. 152 del 1991 (oggi art. 416 bis 1, co. 3 c.p.).

Se tale circostanza attenuante ad effetto speciale ha comportato che il reato (nella duplice declinazione riferita sia alla condotta in danno dei Governi CIAMPI ed AMATO sia in danno del Governo BERLUSCONI) ascritto al BRUSCA è stato già dichiarato prescritto in primo grado, tanto che il predetto non aveva neppure proposto appello avverso quella decisione, va considerato che il predetto è stato "citato d'ufficio", ai sensi del comma 1 dell'art. 601 c.p.p., in questo giudizio di appello, per eventualmente beneficiare dell'effetto estensivo, ex art. 587 c.p.p., che sarebbe potuto derivare dall'accoglimento degli atti di appello dei coimputati, purché non fondati su motivi esclusivamente personali e riferiti alla riforma nel merito delle relative condanne.

Proprio quest'ultimo è l'effetto che discende, sebbene assai parzialmente e con esiti praticamente nulli, in favore del BRUSCA (come detto neppure appellante) nel senso che anche per lui deve essere derubricata allo stadio del tentativo la condotta di minaccia a Corpo politico dello Stato contestata al capo A) in pregiudizio del Governo insediatosi nel maggio del 1994, con una "riduzione" del termine di prescrizione che, tuttavia, non determina alcun effetto concreto per lo stesso BRUSCA dal momento che, come anticipato, la condotta delittuosa predetta e per come originariamente ascritta a suo carico è stata già dichiarata estinta per prescrizione con la decisione di primo grado per effetto del riconoscimento della sopra ricordata circostanza attenuante ad effetto speciale.

## CAPITOLO 11

### LE PARTI CIVILI. RILIEVI CONCLUSIVI

#### **11.1.- L'appello della parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre questioni che riguardano le parti civili**

Il Governo della Repubblica, in giudizio legalmente rappresentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha presentato appello ex art. 576 c.p.p. limitatamente al capo della sentenza di primo grado con il quale è stato liquidato il danno subito dalla Amministrazione appellante nella misura di dieci milioni di euro ritenendo insufficiente tale somma così da chiedere condanna degli “... *imputati in solido al pagamento della maggiore somma ritenuta di giustizia o risultante dagli atti del processo.*”.

Per sostenere tale impugnazione si è fatto leva, con unico motivo, sulla contraddittorietà della motivazione e ciò in quanto la sentenza, pur riconoscendo che il danno nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri è incalcolabile per la sua incommensurabile gravità e, pur riconoscendo che lo stesso è certamente superiore alla quantificazione minima di dieci milioni di euro, ha ritenuto di liquidare tale somma, appunto di dieci milioni, nonostante la parte civile appellante avesse chiesto la condanna al risarcimento di tutti i danni quantificabili in una somma “non inferiore” a dieci milioni di euro o in quella maggiore o minore che fosse ritenuta di giustizia o risultasse dagli atti del processo.

Osserva la Corte che tale motivo di gravame, per come strutturato, risulta perfino inammissibile e ciò in quanto, a fronte di una richiesta di liquidazione che è stata accolta dal primo giudice, sia pure nella sua “entità minima” (“...*non meno* ...”) di dieci milioni di euro individuata in via equitativa, non viene addotto nulla di specifico per indurre a ritenere che tale liquidazione sia stata incongrua per difetto, così da meritare in questa sede un incremento.

Invero anche con il gravame non si indica nessun parametro matematico o di altro genere al quale ancorare in concreto la liquidazione, formulando una censura di carattere generico e rimettendo, ancora una volta, al decidente (questa volta di appello) il compito di determinare la maggiore somma ritenuta di giustizia o risultante dagli atti del processo.

Sotto questo profilo il gravame non si confronta con la decisione impugnata e, soprattutto, non prospetta un computo alternativo rispetto a quello seguito, così da eventualmente orientare verso una soluzione differente in presenza di un danno che, pur nella sua oggettiva enormità, rimane pur sempre attribuito ad una valutazione equitativa alla quale la decisione di primo grado ha, invero, già dato una congrua, seria ed esaustiva risposta.

Occorre semmai precisare che, proprio sul tema del risarcimento del danno liquidato in forma specifica in favore di questa parte civile, pesa l'esito di questo giudizio di secondo grado che, a seguito della parziale derubricazione, ha portato, come sopra specificato, alla dichiarazione di prescrizione della seconda condotta aggravata di cui all'art. 338 c.p., esattamente quella in pregiudizio del Governo BERLUSCONI, riqualificata nella forma del delitto tentato.

Poiché tale causa di estinzione del reato è maturata (esattamente nel giugno del 2017) prima della sentenza resa (il 20.04.2018) dalla Corte di Assise, non si può dar corso ad una decisione neppure limitata agli effetti civili, ex art. 578 c.p.p., ed in questo senso deve essere parzialmente rideterminata **la somma liquidata a titolo di risarcimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che va adesso limitata ad euro cinque milioni** in riferimento al residuo reato di cui all'art. 338 c.p. per la “prima condotta” ovvero quella in pregiudizio dei Governi AMATO e CIAMPI.

Pare infatti evidente che, in presenza di distinte condotte aggravate di minaccia ad un Corpo politico della Stato, l'aver decretato la sopravvivenza processuale, anche ai fini risarcitori, di una sola di queste azioni delittuose, comporti una proporzionale

riduzione della somma per come individuata con l'impugnata sentenza e che deve essere, pertanto, dimezzata: da dieci a cinque milioni di euro.

Della riduzione dell'importo di detto risarcimento liquidato in forma specifica "beneficia", perlomeno sul versante degli imputati, oltre che BAGARELLA anche CINÀ.

In riferimento a quest'ultimo in effetti v'è da precisare che nei suoi confronti a stretto rigore non sarebbe dovuta neppure intervenire la condanna in primo grado al risarcimento del danno conseguente anche all'azione delittuosa in danno del Governo BERLUSCONI e ciò a prescindere dall'effetto estintivo del reato per prescrizione, di cui si è detto a seguito della derubricazione come tentativo, ma semplicemente perché CINÀ non è stato ritenuto responsabile e coinvolto in questa porzione dell'attività delittuosa (consumata o tentata che fosse).

La diminuzione dell'importo, nei termini detti, del *quantum* liquidato alla Presidenza del Consiglio restituisce, sotto questo profilo risarcitorio, coerenza alla condanna del CINÀ nei limiti intervenuti a suo carico in primo grado.

### **11.2.- Gli altri motivi di gravame sulle statuizioni civili.**

Meritano, invece, di essere disattesi i restanti rilievi racchiusi nei motivi di gravame degli imputati appellanti a cui carico residua, in solido, l'onere del risarcimento, ovvero i sopradetti BAGARELLA e CINÀ.

In effetti l'unico imputato, tra i due, che ha articolato un motivo di impugnazione (esattamente il quindicesimo del suo atto di appello) su questa tematica è stato CINÀ Antonino che, tuttavia, si è limitato a censurare in termini generici il diritto al risarcimento, nei confronti degli enti e le associazioni costituitesi parti civili, adducendo che il danno sarebbe stato presunto, senz'alcun concreto accertamento, così da invocare una riduzione della liquidazione.

L'argomento, pressoché inammissibile per la sua stringata e generica strutturazione, risulta facilmente superabile se solo si considera che in effetti l'unico danno che ha

ottenuto una liquidazione in forma specifica è stato quello, di cui si è testé trattato, liquidato in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Un danno, quest'ultimo, che non è stato "presunto" ma che è stato semmai calcolato in via equitativa nell'unico modo possibile, ossia tenendo conto del relevantissimo nocumento cagionato dalla condotta delittuosa dispiegatasi in particolare in danno dei Governi AMATO e CIAMPI.

Il Governo, massimo Organo della Repubblica, è stato ricattato con la realizzazione di un progetto stragista che non ha precedenti, con un danno alla sfera patrimoniale dell'Amministrazione relevantissimo.

L'associazione criminale, di contro e nel periodo di riferimento per il quale viene confermata la condanna, ha avuto garantito sviluppo e incremento, a dispetto delle misure di reazione conseguenti alle stragi, consumate sul territorio siciliano nel corso dell'anno 1992 e poi, ancora, nel 1993 sull'intero territorio nazionale.

Un'azione delittuosa di inaudita portata e con effetti potenzialmente destabilizzanti, che ha comportato un relevantissimo danno all'immagine, anche in campo internazionale, fino a mettere in pericolo le stesse Istituzioni democratiche del Paese.

Del tutto evidente appare, allora, il gravissimo danno subito dal Governo della Repubblica per effetto della minaccia mafiosa che è stata portata a termine (e nei limiti in cui ciò è avvenuto) sia per l'effettivo turbamento della sua azione che costituisce espressione di uno dei più Alti Organi dello Stato, sia per le conseguenze che ne sono derivate tanto sotto il profilo materiale e patrimoniale, quanto sotto il profilo non patrimoniale.

Il risarcimento, pertanto, va confermato sia pure adesso nella misura che viene ridotta, per le ragioni sopra illustrate, a cinque milioni di euro sempre in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Destituito di fondamento ed anch'esso ai limiti dell'inammissibilità è, poi, il motivo di gravame dell'appellante CINÀ riferito alla dedotta non spettanza del risarcimento del danno agli enti e le associazioni che si sono costituite, dal momento che

l'azione delittuosa *sub A*), per come accertata e commessa per di più con l'aggravante riferita sia al metodo mafioso sia alla finalità di assicurare ai membri dell'associazione mafiosa un rilevante vantaggio, ha pregiudicato lo scopo statutario di tali enti ed associazioni, anche quelle non governative, e, attraverso il fenomeno dell'immedesimazione organica, la loro sfera patrimoniale.

Può anzi affermarsi che, per la sua portata e per la sua dinamica, la condotta di reato (ancora una volta quella portata a consumazione che residua anche ai fini risarcitori) ha arrecato a tali enti ed associazioni un rilevante danno la cui liquidazione, in questo caso, è stata rimessa al competente giudice civile.

Del resto va considerato che la sentenza di primo grado ha destinato specifica motivazione (alla quale per completezza si rinvia) circa le ragioni poste alla base del diritto al risarcimento in favore di tutte le parti civili.

Ciò è stato fatto per il Comune di Palermo, per il quale le ragioni della richiesta risarcitoria sono collegate al danno derivato per tale ente territoriale in relazione alla notoria riconducibilità del centro deliberativo ed operativo dell'azione dell'associazione mafiosa responsabile della minaccia nei confronti del Governo Nazionale al territorio, sì come detto, siciliano, ma ancora più specificamente palermitano (con conseguente danno non patrimoniale d'immagine per tale territorio rappresentato dalla detta parte civile costituita); così come, per analoghe ragioni, per la Regione Sicilia, anch'essa ed a pieno titolo parte civile.

È stata accolta la domanda risarcitoria (*iure proprio*) proposta dal Centro studi e iniziative culturali Pio La Torre, che trova ragione nella denunciata lesione dei diritti e delle finalità perseguiti da tale associazione culturale (da decenni impegnato in progetti ed iniziative in tema di legalità, specificamente con riguardo al contrasto del fenomeno mafioso); analogamente, è stata accolta la domanda risarcitoria per "Libera associazione, nomi e numeri contro le mafie", dal momento che, anche per tale associazione, la domanda trova ragione nella denunciata lesione dello scopo sociale e delle finalità proprie del sodalizio, col conseguente discredito derivato alla sfera sociale.

Quanto, poi, alla “Associazione tra familiari delle vittime della strage di via dei georgofili” secondo quanto risulta dallo Statuto, allegato all’atto di costituzione di parte civile, gli scopi di tale Associazione sono quelli di *“rappresentare ed assistere le vittime e i familiari delle vittime della strage del 27 maggio 1993 in Firenze via dei Georgofili, nei confronti della legge e delle istituzioni e coordinare tutti gli interventi economici, giudiziari e tecnici a tal fine necessari od opportuni”*, nonché di *“incoraggiare, favorire e promuovere iniziative a favore di tutta la verità sulle stragi del ‘93” e a favore del mantenimento della memoria*”.

Nessun dubbio che la condotta degli imputati BAGARELLA e CINÀ, condannati per il reato di cui al capo A) e nei limiti delle loro condanne, abbia leso gli interessi tutelati dalla predetta Associazione per la stretta correlazione che sussiste tra la minaccia in un certo momento avanzata dai vertici di Cosa Nostra e le ulteriori stragi, tra le quali, appunto, anche quella di Firenze del 27 maggio 1993, decisa dai medesimi vertici di Cosa Nostra.

Da ciò discende il ruolo di danneggiata dell’Associazione che rappresenta le Vittime della strage di Firenze.

### **11.3.- Rilievi conclusivi.**

Alla luce delle considerazioni su esposte, la sentenza impugnata va parzialmente riformata, dovendosi assolvere: gli imputati MORI Mario, SUBRANNI Antonio e DE DONNO Giuseppe dalla residua imputazione loro ascritta (in relazione alle condotte poste in essere nel biennio ‘92/’93) per il reato di cui al capo A), perché il fatto non costituisce reato, con la conseguente revoca delle statuizioni civili nei loro confronti; e, previa derubricazione del fatto, limitatamente alle condotte commesse in pregiudizio del Governo presieduto da Silvio BERLUSCONI, ai sensi degli artt. 56 e 338, c.p., come tentata minaccia pluriaggravata a corpo politico dello Stato, va assolto l’imputato DELL’UTRI Marcello, dalla residua imputazione a lui ascritta (in relazione alla condotta posta in essere in pregiudizio del Governo insediatosi nel maggio ’94) per il reato di cui al capo A), per non avere commesso il fatto: con la conseguente revoca



anche per il DELL'UTRI delle statuizioni civili accessorie alla condanna e con revoca altresì della misura cautelare ancora in atto nei suoi confronti; mentre deve dichiararsi non doversi procedere nei riguardi dell'imputato BAGARELLA Leoluca, sempre limitatamente al fatto così derubricato, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione, dal momento che la derubricazione a tentativo comporta *ope iuris* l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 339, c.p. e il conseguente abbattimento del termine di prescrizione.

Per l'effetto, va rideterminata la pena da infliggere all'imputato BAGARELLA in anni 27 di reclusione.

In ordine alle statuizioni civili, va rideterminato in euro 5.000.000,00 l'importo complessivo del risarcimento dovuto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in solido, dagli imputati BAGARELLA e CINA'.

Va condannata l'unica parte civile appellante (Presidenza del Consiglio dei Ministri) al pagamento delle spese del procedimento.

Va confermata nel resto l'impugnata sentenza anche nei riguardi di BRUSCA Giovanni, coimputato nel presente giudizio d'appello ai sensi degli artt. 587 e 601 c.p.p. e fatta eccezione per la posizione dell'imputato CIANCIMINO Massino che è stata stralciata.

Vanno infine condanna gli imputati BAGARELLA e CINA' alla rifusione delle ulteriori spese processuali in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi come da separato dispositivo.

La complessità ed eccezionale ponderosità della stesura ha reso necessario fissare originariamente in giorno novanta il termine di deposito della motivazione, prorogato di ulteriori novanta giorni con decreto del Presidente della Corte.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 592, 605 C.P.P.,

in parziale riforma della sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Palermo in data 20 aprile 2018, e appellata da BAGARELLA Leoluca, CINA' Antonino, DE DONNO Giuseppe, DELL'UTRI Marcello, MORI Mario e SUBRANNI Antonio, nonché dalla parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri

### **ASSOLVE**

DE DONNO Giuseppe, MORI Mario e SUBRANNI Antonio dalla residua imputazione loro ascritta per il reato di cui al capo A), perché il fatto non costituisce reato;

### **DICHIARA**

Non doversi procedere nei riguardi di BAGARELLA Leoluca Biagio, per il reato di cui al capo A), limitatamente alle condotte commesse in pregiudizio del Governo presieduto da Silvio BERLUSCONI, previa riqualificazione del fatto, ai sensi dell'art. 56 c.p., come tentata minaccia pluriaggravata a corpo politico dello Stato, per essere il reato così riqualificato estinto per intervenuta prescrizione; e, per l'effetto, ridetermina la pena nei riguardi di BAGARELLA Leoluca Biagio in anni 27 di reclusione;

### **ASSOLVE**

DELL'UTRI Marcello dalla residua imputazione per il reato di cui al capo A), come sopra riqualificato, per non aver commesso il fatto e dichiara cessata l'efficacia della misura cautelare del divieto di espatrio già applicata nei suoi riguardi.

### **REVOCA**

le statuizioni civili adottate nei riguardi degli imputati DE DONNO, MORI, SUBRANNI e DELL'UTRI; e ridetermina in euro 5.000.000,00 l'importo complessivo del risarcimento dovuto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Conferma nel resto l'impugnata sentenza, anche nei riguardi di BRUSCA Giovanni, coimputato nel presente giudizio d'appello ai sensi degli artt. 587 e 601 c.p.p.

Condanna gli imputati BAGARELLA e CINA' alla rifusione delle ulteriori spese processuali in favore delle parti civili costituite che liquida in complessivi euro 7.657,00, oltre I.V.A. e c.p.a., in favore di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza della Regione Siciliana, Comune di Palermo, "Associazione tra familiari

delle vittime della strage di via dei Georgofili” e “Libera Associazione, nomi e numeri contro le mafie”; e in complessivi euro 5.104,00, oltre IVA e c.p.a. in favore di “Centro studi e iniziative culturali Pio La Torre”, parte civile costituita ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con pagamento dell’importo predetto in favore dell’Erario.

Condanna la parte civile appellante al pagamento delle spese del procedimento.

Visto l’art. 544, comma 3 c.p.p., fissa in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione della presente sentenza.

**Palermo, 23 settembre 2021**

**Il Consigliere Est.**

*Vittorio Anania*

**Il Presidente Est.**

*Angelo Pellino*

